HEINRICH

DENZINGER

ENCHIRIDION SYMBOLORUM

definitionum et declarationum de rebus fidei et morum

edizione bilingue

a cura di

Peter Hünermann

EDB

EDIZIONI DEHONIANE BOLOGNA

Versione italiana a cura di Angelo Lanzoni e Giovanni Zaccherini, sulla 37ª edizione (1ª bilingue tedesca) curata e accresciuta da Peter Hünermann.

Seconda edizione: aprile 1996

Imprimatur: Dr. Bechtold, *vic. gen.*
Freiburg im Breisgau, 24 luglio 1991

ISBN 88-10-20562-6

Stampa: Grafiche Dehoniane, Bologna 1996

INDICE GENERALE

SILVESTRO I: 31 genn. 314 - 31 dic. 335

Concilio di NICEA I (1° ecum.): 19 giugno - 25 agosto 325

GIULIO I: 6 febbr. 337 - 12 aprile 352

LIBERIO: 17 maggio 352 - 24 sett. 366

DAMASO I: 1° ott. 366 - 11 dic. 384

Conc. di COSTANTINOPOLI I (2° ecum.): maggio - 30 luglio 381

GELASIO I: 1° marzo 492 - 21 nov. 496

ANASTASIO II: 24 nov. 496 - 17 (19?) nov. 498

SIMMACO: 22 nov. 498 - 19 luglio 514

ORMISDA: 20 luglio 514 - 6 agosto 523

FELICE III (IV): 12 luglio 526 - 22 sett. 530

BONIFACIO II: 22 sett. 530 - 17 ott. 532

GIOVANNI II: 2 genn. 533 - 8 maggio 535

VIGILIO: (29 marzo) 11 nov. 537 - 7 giugno 555

Conc. di COSTANTINOPOLI II (5° ecum.): 5 maggio - 2 giugno 553

PELAGIO I: 16 aprile 556 - 3 (4?) marzo 561

GIOVANNI III: 17 luglio 561 - 13 luglio 574

PELAGIO II: 26 nov. 579 - 7 febbr. 590

GREGORIO I MAGNO: 3 sett. 590 - 12 marzo 604

ONORIO I: 27 ott. 625 - 12 ott. 638

GIOVANNI IV: 24 dic. 640 - 12 ott. 642

MARTINO I: 5 (?) luglio 649 - 17 giugno 653 (16 sett. 655)

NICCOLÒ II: 24 genn. 1059 - 27 luglio 1061

ALESSANDRO II: 1° ott. 1061 - 21 aprile 1073

GREGORIO VII: 22 aprile 1073 - 25 maggio 1085

URBANO II: 12 marzo 1088 - 29 luglio 1099

PASQUALE II: 14 agosto 1099 - 21 genn. 1118

CALLISTO II: 2 febbr. 1119 - 13 dic. 1124

Conc. LATERANENSE I (9° ecum.): 18-27 marzo (6 apr. ?) 1123

INNOCENZO II: 14 febbr. 1130 - 24 sett. 1143

Conc. LATERANENSE II (10° ecum.): inizio 4 aprile 1139

EUGENIO III: 15 febbr. 1145 - 8 luglio 1153

ALESSANDRO III: 7 sett. 1159 - 30 agosto 1181

Conc. LATERANENSE III (11° ecum.): 5-19 (22?) marzo 1179

LUCIO III: 1° sett. 1181 - 25 nov. 1185

URBANO III: 25 nov. 1185 - 19/20 ott. 1187

INNOCENZO III: 8 genn. 1198 - 16 luglio 1216

INNOCENZO IV: 25 giugno 1243 - 7 dic. 1254

Concilio di LIONE I (13° ecum.): 28 giugno - 17 luglio 1245

ALESSANDRO IV: 12 dic. 1254 - 25 maggio 1261

URBANO IV: 29 agosto 1261 - 2 ott. 1264

CLEMENTE IV: 5 febbr. 1265 - 29 nov. 1268

GREGORIO X: 1° sett. 1271 - 10 genn. 1276

Concilio di LIONE II (14° ecum.): 7 maggio - 17 luglio 1274

BONIFACIO VIII: 24 dic. 1294 - 11 ott. 1303

BENEDETTO XI: 22 ott. 1303 - 7 luglio 1304

CLEMENTE V: 5 giugno 1305 - 20 aprile 1314

Concilio di VIENNE (15° ecum.): 16 ott. 1311 - 6 maggio 1312

GIOVANNI XXII: 7 agosto 1316 - 4 dic. 1334

BENEDETTO XII: 20 dic. 1334 - 25 aprile 1342

CLEMENTE VI: 7 maggio 1342 - 6 dic. 1352

URBANO V: 28 sett. 1362 - 19 dic. 1370

GREGORIO XI: 30 dic. 1370 - 26/27 marzo 1378

BONIFACIO IX: 2 nov. 1389 - 1° ott. 1404

GREGORIO XII: 30 nov. 1406 - 4 luglio 1415

Conc. di COSTANZA (16° ecum.): 5 dic. 1414 - 22 aprile 1418

MARTINO V: 11 nov. 1417 - 20 febbr. 1431

EUGENIO IV: 3 marzo 1431 - 23 febbr. 1447

Conc. di FIRENZE (17° ecum.): 26 febbr. 1439 - agosto 1445

CALLISTO III: 8 aprile 1455 - 6 agosto 1458

PIO II: 19 agosto 1458 - 14 agosto 1464

SISTO IV: 9 agosto 1471 - 12 agosto 1484

GREGORIO XIII: 13 maggio 1572 - 10 aprile 1585

CLEMENTE VIII: 30 genn. 1592 - 3 marzo 1605

PAOLO V: 16 maggio 1605 - 28 genn. 1621

URBANO VIII: 6 agosto 1623 - 29 luglio 1644

INNOCENZO X: 15 sett. 1644 - 7 genn. 1655

ALESSANDRO VII: 7 aprile 1655 - 22 maggio 1667

INNOCENZO XI: 21 sett. 1676 - 12 agosto 1689

ALESSANDRO VIII: 6 ott. 1689 - 1° febbr. 1691

INNOCENZO XII: 12 luglio 1691 - 27 sett. 1700

CLEMENTE XI: 23 nov. 1700 - 19 marzo 1721

CLEMENTE XII: 12 luglio 1730 - 6 febbr. 1740

BENEDETTO XIV: 17 agosto 1740 - 3 maggio 1758

CLEMENTE XIII: 6 luglio 1758 - 2 febbr. 1769

PIO IX: 16 giugno 1846 - 7 febbr. 1878

Concilio VATICANO I (20° ecum.): 8 dic. 1869 - 20 ott. 1870

LEONE XIII: 20 febbr. 1878 - 20 luglio 1903

PIO X: 4 agosto 1903 - 20 agosto 1914

BENEDETTO XV: 3 sett. 1914 - 22 genn. 1922

PIO XI: 6 febbr. 1922 - 10 febbr. 1939

PIO XII: 2 marzo 1939 - 9 ott. 1958

GIOVANNI PAOLO II: dal 16 ott. 1978

PREMESSA ALL'EDIZIONE TEDESCA

Con la presente 37ª edizione il «Denzinger» appare in veste nuova: i testi sono affiancati da una traduzione in lingua corrente. Il motivo che ha indotto alla pubblicazione bilingue è che attualmente, per molti studiosi e soprattutto per laici, studenti, preti, diaconi e collaboratori nel servizio pastorale, i testi latini e greci sono difficilmente abbordabili senza l'aiuto di una traduzione. Scopo della presente edizione è di favorire la familiarità con la tradizione dottrinale della chiesa; quanto al contenuto la presente edizione, rispetto alla 36ª, è stata completata con un'antologia di testi dei documenti del magistero del concilio Vaticano II e del periodo postconciliare.

Desidero ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato nel lavoro di cura del «nuovo Denzinger». Ringrazio il mio assistente dr. Helmut Hoping per la collaborazione redazionale e la fatica del coordinamento generale. Ringrazio il signor Matthias Bausenhart per la prima stesura della traduzione, che è stata poi revisionata in tre ulteriori correzioni. Il signor Bausenhart ha collaborato anche nella scelta dei documenti, nell'elaborazione degli indici e nell'esecuzione di emendamenti. Composizione e impaginazione sono avvenute sotto la guida del mio assistente signor Thomas Fliethmann.

Per la fatica della seconda revisione della prima stesura della traduzione ringrazio i colleghi professori dr. Hermann Josef Vogt (Tübingen), dr. Helmut Riedlinger (Freiburg), dr. Elmar Salmann OSB (Roma) e dr. Philipp Schäfer (Passau). Per la consulenza circa la scelta dei nuovi testi mi sento in obbligo di ringraziare il vescovo dr. Walter Kasper (Rottenburg/Stuttgart), il professor dr. Alfons Auer (Tübingen), il professor dr. Gerfried W. Hunold (Tübingen) e il professor dr. Theodor Schneider (Mainz).

La revisione e l'aggiornamento delle indicazioni delle edizioni e della bibliografia date nelle introduzioni e nelle note è stata eseguita dal signor Dirk Ansorge. Nell'elaborazione degli indici hanno collaborato Matthias Klinger, Michael Zöller e Gregor Klant. La battitura dei testi e la correzione è stata eseguita dalle signore Maria Blittersdorf, Stefanie Führer, Gabriella Kaspar e dai signori Johannes Brachtendorf, Ulrich Dickmann e Alexander Gabriel.

Un mio grazie per i tanti consigli va al professor dr. Wilhelm Ott e al dr. Winfried Bader del Centro elaborazione dati dell'Università di Tübingen, come pure alla signora Hannelore Ott.

Alla Conferenza episcopale tedesca va un grazie per un rilevante sussidio a favore della realizzazione dell'opera, come pure al Ministero per le scienze e le arti della Regione Baden-Württemberg. Il signor dr. Gerbert Brunner dell'editore Herder di Freiburg con questa edizione si è acquistato particolari benemerenze.

PETER HÜNERMANN

Per l'edizione italiana la traduzione è stata condotta sui testi originali da Angelo Lanzoni e Giovanni Zaccherini. Anche i traduttori italiani si sono sforzati di rispettare la struttura linguistica dell'originale, per rinviare più direttamente ad esso il lettore.

Al curatore p. P. Hünermann, all'editore Herder e ai traduttori un vivo ringraziamento.

LE EDB - EDIZIONI DEHONIANE BOLOGNA

INTRODUZIONE

1. Storia del «Denzinger»[1]

Allorché Heinrich Denzinger (1819-1883), compiuti gli studi di filologia, matematica, filosofia e teologia a Würzburg e a Roma e dopo aver svolto per tre anni un'attività nella pastorale, fu nominato professore di teologia a Würzburg, si lasciò guidare dall'intento di sviluppare di nuovo una teologia genuina che si opponesse al razionalismo teologico del suo tempo. L'*Enchiridion symbolorum et definitionum quae de rebus fidei et morum a conciliis oecumenicis et summis pontificibus emanaverunt*, pubblicato la prima volta nel 1854, si collocava nel contesto di questo suo intento. Nell'introduzione egli scrive: «Tra i molti inconvenienti che hanno portato gli istituti cattolici d'insegnamento in una posizione sfavorevole, il danno maggiore agli studi teologici proviene in preponderanza dal fatto che molti o ignorano o trascurano i documenti cosiddetti positivi sulla fede e sul costume che sono suggellati dall'autorità della chiesa e si ha troppa fiducia nella propria ragione».

Denzinger nella sua prima edizione dell'*Enchiridion* ha raccolto testi da 100 documenti ecclesiastici: simboli di fede, decisioni conciliari, provvedimenti di sinodi provinciali e dichiarazioni e scritti dottrinali dei pontefici fino al pontificato di Pio IX. Con la sua documentazione Denzinger voleva mostrare le tappe essenziali dello sviluppo dottrinale della chiesa. Poggiandosi sull'*Enchiridion*, Scheeben nella sua dottrina della conoscenza teologica ha presentato in una visione sintetica un commento a questo sviluppo dottrinale.[2]

Allorché Denzinger pubblicò la sua opera, esistevano già dei compendi più antichi; essi però a motivo delle loro scelte non soddisfacevano più le esigenze del tempo. Hitzfelder in una sua recensione del «Denzinger» nella *Tübinger Theologische Quartalschrift* scrive: «Che questa raccolta non debba assolutamente pretendere di essere completa, non lo si dovrebbe neppur ricordare; ma all'autore non si può negare l'attestato di lode di aver realizzato in modo abbastanza soddisfacente il suo intento di dare una visione panorami-

---

[1] Cf. J. Schuhmacher, *Der «Denzinger». Geschichte und Bedeutung eines Buches in der Praxis der neueren Theologie*, FThSt 114, Freiburg 1974.

[2] M.J. Scheeben, *Handbuch der katholischen Dogmatik I: Theologische Erkenntnislehre*, a cura di M. Grabmann, Freiburg ³1959, nn. 611-615.

ca possibilmente completa della dottrina della chiesa con particolare attenzione ai bisogni del tempo presente».[3]

La prima edizione del «Denzinger» segue già un ordine cronologico e ha tra l'altro anche un indice sistematico. L'accoglienza positiva dell'opera, dedicata a Pio IX, ne rese necessarie due ulteriori edizioni nel giro di 18 mesi dopo la prima pubblicazione. In esse viene introdotta la numerazione marginale e sono aggiunti numerosi testi. Nell'ampliamento Denzinger è guidato dai problemi teologici ed ecclesiali del suo tempo. Vengono inseriti in maggior numero testi che si riferiscono al primato del vescovo di Roma e testi relativi alla cristologia, ai problemi matrimoniali e al modo della conoscenza religiosa. Già la seconda edizione è ampliata di un terzo rispetto alla prima. La 4ª edizione del 1865 comprende tra l'altro ampi estratti dell'enciclica *Quanta cura* di Pio IX del 1864 e del *Syllabus*. La 5ª edizione del 1874 (l'ultima curata da Denzinger) contiene passi decisivi del concilio Vaticano I, anche se soltanto nella prefazione. I testi del concilio di Trento non vengono ancora presi in considerazione.

Dalla 6ª alla 9ª edizione (1888-1900) il «Denzinger» viene curato da Ignaz Stahl, docente privato e professore onorario a Würzburg. Nella 6ª edizione Stahl inserisce testi del concilio di Trento e del concilio Vaticano I. Per la 7ª edizione del 1897 confrontò di nuovo molti documenti con le fonti ed eseguì una serie di emendamenti. Non si può non notare che in seguito al concilio Vaticano I venne accolto un numero maggiore di encicliche papali. Il numero dei documenti aumenta a 155. L'8ª e 9ª edizione (1899, 1900) nel confronto con la 7ª presentano modifiche e miglioramenti minimi. Dopo la morte di Ignaz Stahl nell'anno 1905 l'opera passa dall'editore Oskar Stahel di Würzburg all'editore Herder di Freiburg im Breisgau.

A partire dalla 10ª edizione (1908) cura il «Denzinger» Clemens Bannwart SJ; suo collaboratore è Johannes B. Umberg SJ. Bannwart sottopone il «Denzinger» a un profondo rifacimento. Ora il titolo è: *Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum*. I documenti vengono non solo ordinati cronologicamente in modo più preciso, ma anche tutti suddivisi secondo i pontificati. I loro titoli storici vengono completati con l'indicazione del contenuto per argomenti. L'indicazione delle fonti, la segnalazione dei passi biblici e la loro citazione, il rimando ad altri testi e i titoletti correnti in testa alle pagine ne facilitano l'uso. Si aggiunge un indice delle persone e dei temi, un elenco delle sigle bibliografiche come pure osservazioni storiche nelle note.

Bannwart ha mutato completamente, secondo i risultati della ricerca scientifica del tempo, la prima parte del «Denzinger» che comprende le professioni di fede. Più evidente ancora è la sua impronta nella seconda parte sotto il titolo «Documenta Romanorum Pontificum et conciliorum»: seguendo lo sviluppo teologico dopo il concilio Vaticano I, Bannwart dà precedenza al magistero dei papi anche nei confronti di quello dei concili.

A. Bellesheim nella sua recensione elogia il nuovo «Denzinger» come

[3] ThQ 36(1854) 518s

una «storia senza lacune della Santa Sede dal punto di vista della dottrina e della morale».[4] Numerosi nuovi testi inseriti si riferiscono al primato e al magistero del papa; un altro punto importante è il confronto con il modernismo. La documentazione dell'enciclica *Pascendi dominici gregis* comprende da sola 34 pagine. Si aggiunge una serie di documenti storici, nei quali Bannwart vede una conferma delle tesi antimoderniste.

Un'attenzione particolare Bannwart dedica all'elaborazione dell'indice sistematico. Mentre Denzinger suddivide la dogmatica in tre parti principali («i principi della fede e della teologia», «Dio uno e trino, come è in se stesso», «Dio che agisce al di fuori di sé»),[5] Bannwart la suddivide in dieci trattati: rivelazione, chiesa, romano pontefice, l'unico Dio, il Dio trino, creazione, elevazione e caduta, ristabilimento, giustificazione, compimento. Denzinger era legato nella sua impostazione a Klee, Staudenmaier, Dieringer e Berlage; Bannwart invece si orienta alle opere dogmatiche di Liebermann, Perrone e Franzelin. L'indice sistematico di Bannwart, che costituisce la base di quello delle 21 edizioni successive, ha influito sulla struttura di numerosi trattati di dogmatica fino al concilio Vaticano II; rappresenta un tipo di teologia che in seguito fu spesso designata come «teologia alla Denzinger».

Le edizioni del 1911, 1913 e 1921 (11ª–13ª edizione) presentano solo piccole aggiunte, per esempio il giuramento antimodernista e le notificazioni della Commissione Biblica. Dalla 14ª alla 27ª edizione il curatore è Johannes B. Umberg SJ. Egli aveva già elaborato in maniera rilevante la 13ª edizione (1921), senza che venisse fatto il suo nome. L'elevato numero di edizioni tra il 1922 e il 1951 si spiega con la prassi dell'editore di comprendere più edizioni in una sola stampa. Il numero di copie di una edizione si aggira per lo più sulle 10.000, eccetto alcune con un numero di copie inferiore nel periodo subito dopo la guerra.

Umberg perfeziona ininterrottamente il «Denzinger». Aggiunge testi contemporanei e dalle epoche precedenti, aggiunge particolarmente pronunciamenti dottrinali sui sacramenti, suo ambito specifico. Nei confronti di Bannwart, che aveva tolto la teologia morale dall'indice sistematico, Umberg dalla 18ª alla 20ª edizione la reinserisce. Tuttavia non la suddivide come Denzinger secondo le tre sfere dei doveri, bensì secondo il decalogo. L'indice delle persone e dei temi come l'indice dei passi biblici vengono da lui fortemente ampliati, l'indice sistematico limato e specificato. In più Umberg inserisce nel «Denzinger» rimandi al *CIC*/1917.

La 26ª edizione del 1947 comprende un'appendice con una raccolta di testi compiuta da Karl Rahner, che dalla 28ª (1952) alla 31ª (1957) edizione si firma come curatore. Le singole edizioni presentano dall'una all'altra solo poche modifiche. L'indice sistematico viene da Rahner rielaborato. Nella 28ª edizione Rahner aveva chiesto proposte per una nuova elaborazione del «Denzinger» in progetto. A motivo di questo intento l'opera nelle susseguenti tre edizioni fu stampata quasi invariata.

---

[4] Katholik 88/II (1908) 234.
[5] H. Denzinger, *Enchiridion* (1854), 367 375 378.

Con la 32ª edizione del 1963 Adolf Schönmetzer presentò un «Denzinger» profondamente mutato. Schönmetzer vi inserì quasi 150 nuovi documenti, abbreviò o ampliò circa altri 100 testi dottrinali, mise da parte tutti i discorsi dei papi e una serie di altri documenti. Nel compiere questo lavoro egli si rifà da una parte alla presa di posizione di studiosi specializzati, dall'altra a questioni teologiche nuove, che contemporaneamente proiettano un'altra luce su documenti e testi del passato. In generale l'intento di Schönmetzer è di rendere l'*Enchiridion* più utilizzabile non solo per le lezioni di teologia, ma anche per una ricerca teologica che abbia scopi di approfondimento. Allo stesso modo egli si pone contro i precedenti criteri di scelta, secondo i quali spesso non erano stati accolti determinati testi, poiché avrebbero procurato difficoltà ai teologi. Schönmetzer non voleva un libro «*ad usum delphini*».

Nella 32ª edizione vanno segnalati: la fondamentale ristrutturazione della parte sui simboli di fede, le brevi introduzioni storiche ai singoli documenti, il mutamento dei titoletti, che di nuovo contengono il nome dei documenti, una nuova numerazione marginale corrente, un'ulteriore rielaborazione degli indici, fra i quali soprattutto quello sistematico viene sostanzialmente ampliato e riceve titoli che si rifanno al linguaggio biblico. L'ecclesiologia non viene più, come finora, sistemata nella parte sulla dottrina dei principi teologici, ma appare come un trattato teologico autonomo. La morale viene di nuovo ordinata secondo le sfere dei doveri.

Circa l'innovazione contenutistica si deve particolarmente sottolineare come Schönmetzer rimuova le esagerazioni papalistiche di Bannwart e accolga testi divenuti importanti per la discussione ecumenica, come pure documenti che trattano della tolleranza e della libertà dell'uomo e si volgono contro la schiavitù, la tortura, il giudizio di Dio.

G. Maron in una sua recensione sul *Materialdienst des konfessionskundlichen Instituts Bensheim* critica il fatto che Schönmetzer abbia eliminato una serie di testi che in vista dell'ecumenicità per via della loro durezza erano risultati spiacevoli.[6] La recensione di J.C. Fenton rimprovera invece a Schönmetzer di aver minimizzato l'infallibilità del magistero della chiesa e di essersi fatto propagandista di una deplorevole corrente teologica contemporanea.[7] A queste opinioni isolate si oppone una larga approvazione, dimostrata non da ultimo dalle edizioni velocemente susseguitesi (33ª edizione nel 1965, 34ª edizione nel 1967) con un numero complessivo di 25.000 copie. In queste edizioni vengono inseriti estratti delle encicliche *Mater et magistra* e *Pacem in terris* di Giovanni XXIII e due documenti di Paolo VI.

Le edizioni 35ª e 36ª non aggiungono documenti nuovi, ma solo correzioni. Nella 35ª edizione Schönmetzer annunciò di pubblicare in breve tempo in un volume separato i documenti del concilio Vaticano II e documenti più recenti del magistero. Schönmetzer non poté realizzare questo suo progetto.

[6] Materialdienst des konfessionskundlichen Instituts Bensheim 16(1965) 99s.
[7] AmER 148(1963) 337-345.

2. La presente edizione bilingue del «Denzinger»

Nel 1981 il curatore iniziò la preparazione di una nuova edizione bilingue del «Denzinger». Il suo intento veniva sollecitato dalla preoccupazione che, mancando una tale edizione, avrebbe potuto averne un danno complessivo la familiarità con la tradizione dottrinale della chiesa, giacché si constatava che molti lettori e utenti avevano difficoltà a comprendere i testi latini e greci. Un'altra spinta veniva dalla richiesta di ampliare il «Denzinger» con un'antologia di testi dei documenti del concilio Vaticano II, dei più recenti scritti dottrinali romani e dei documenti dei sinodi svoltisi in ottemperanza all'ultimo concilio.

Trattando con l'editore Herder risultò ben presto che una nuova composizione di tutto il libro ad opera dell'editore stesso ne avrebbe elevato eccessivamente il prezzo. Così il lavoro si concentrò tutto nella traduzione, che si pensava di aggiungere al testo della 36ª edizione. Più tardi si abbandonò quest'idea. Nel corso del lavoro i miei collaboratori insieme al Centro elaborazione dati dell'Università di Tubinga per il «Sistema di Tubinga di programmi di elaborazione di testi» (sigla tedesca: TUSTEP) svilupparono un programma di composizione per una nuova edizione bilingue del «Denzinger».

Per questa nuova edizione furono rifatte le introduzioni e i titoli, le diciture delle pagine e le note; il testo dei documenti in casi dubbi fu controllato e sottoposto a emendamenti sulla base di edizioni critiche; questo anche per le indicazioni delle fonti e la bibliografia, che sono state aggiornate. Del periodo tra il 1963 e il 1988 è stata accolta un'antologia di nuovi documenti magisteriali. Ciò ha reso necessaria la rielaborazione degli indici.

Si è rinunciato a ridurre o ampliare la raccolta dei documenti magisteriali delle edizioni 34ª-36ª. In ciò hanno guidato il curatore i seguenti punti di vista: il collegarsi alla raccolta precedente dovrebbe alleggerire la ripresa della tradizione del «Denzinger» interrotta dal 1967. La scelta che Schönmetzer fece al tempo del concilio Vaticano II corrisponde ancora ampiamente, con le aggiunte alle edizioni 33ª e 34ª, alle esigenze dell'odierna discussione ecclesiale e teologica. Una nuova impostazione della raccolta presuppone nell'odierna situazione della teologia una collaborazione pluriennale di un'*équipe* internazionale. Per un tale lavoro di collaborazione deve essere presente come matrice un'edizione bilingue, che in forza del programma elettronico di composizione TUSTEP renda possibile non solo l'aggiunta di documenti, l'abbandono o la riduzione di quelli presenti, ma anche il loro accostamento ad altre traduzioni. Il curatore ha perciò intenzione, dopo aver consultato i diversi studiosi di teologia e le loro associazioni, di formare un'*équipe* internazionale di lavoro che si sobbarchi la doppia fatica da una parte di controllare la scelta dei documenti della 36ª edizione del «Denzinger», dall'altra di collaborare ad altre edizioni bilingue.

Nella scelta dei nuovi testi dei pontificati recenti si è proceduto nel modo seguente: sono state accolte integralmente le parti dottrinali delle costituzioni del concilio Vaticano II (con eccezione dell'ampia costituzione *Lumen gen-*

tium); dei decreti e delle dichiarazioni invece solo le asserzioni dogmatiche e di teologia morale importanti. Questo vale anche per i documenti dottrinali del periodo postconciliare. A motivo del mutamento del genere letterario delle encicliche nel pontificato di Giovanni Paolo II (un certo numero di esse ha un carattere meditativo-parenetico) non tutte le encicliche sono state prese in considerazione nella scelta di estratti.

3. Traduzione e revisione dei documenti

La traduzione dei simboli di fede e dei documenti del magistero della chiesa è guidata dall'intenzione di tener il più possibile la lingua viva aderente al testo originale. Non si è mirato a produrre un testo piano, ben leggibile, ma una traduzione che renda comprensibile e interpretabile il testo originale anche per chi non ha conoscenze linguistiche approfondite di latino e di greco. L'utente del compendio deve essere condotto alla comprensione del testo originale. Così è stata accentuata un'elevata costanza nell'uso dei termini specifici. L'uso di molteplici parole del linguaggio vivo per rendere le sfumature del testo, è stato di regola evitato. Sono state ricercate piuttosto parole che nella loro radice abbiano una parentela con le parole latine e greche. Così pure si è cercato, nel limite in cui la lingua viva lo permette, di essere fedeli nella costruzione dei periodi alle strutture grammaticali greche o latine. Dovrebbe risultare un testo che fa trasparire la sua funzione a servizio del testo originale e che rispecchia un po' l'estraneità per noi dei documenti storici. Ne abbiamo avuto come conseguenza delle divergenze dal linguaggio ecclesiastico oggi comune. In alcuni pochi casi le espressioni greche o latine sono state conservate, come per esempio la parola «anatema», giacché la comune traduzione di «scomunica» restringe troppo l'ampiezza di significato della parola.

Il nuovo «Denzinger» include assieme ai testi greci o latini anche testi in spagnolo, inglese, tedesco, italiano e francese. Nei casi in cui ci sono edizioni critiche, i testi sono stati controllati con esse, diversamente con edizioni di studio, e questo in tutti i casi in cui sono emersi dubbi sul testo. Complessivamente sono state introdotte circa 1000 correzioni.

Il testo dei documenti delle edizioni dalla 34ª alla 36ª presenta, in un rilevante numero di passi, congetture costruite per lo più da Eduard Schwartz. Una parte di esse serviva senz'altro a risolvere difficoltà linguistiche o teologiche dei testi in questione. Al posto di queste congetture ora è stata scelta per il testo la variante più accreditata. Con ciò il nuovo «Denzinger» non è un'edizione critica dei testi, poiché sarebbe stata necessaria l'indicazione delle varianti più importanti; tuttavia offre un testo criticamente vagliato.

4. Suddivisione dei documenti

La presente 37ª edizione (1ª bilingue) si divide (nel solco della tradizione del «Denzinger») in due parti: la prima comprende i simboli di fede della chiesa antica (*1-76), la seconda i documenti del magistero della chiesa (*101-

4858). I testi della seconda parte seguono un ordine strettamente cronologico, che nei confronti di una ripartizione sistematica (cf. quanto abbiamo esposto circa le mutevoli disposizioni dell'indice sistematico del «Denzinger») offre vantaggi evidenti. I documenti del magistero della chiesa vengono riportati in correlazione ai pontificati contemporanei dei vescovi romani. Nel loro titolo è indicata di regola la loro denominazione e la data di stesura.

La numerazione marginale corrisponde fino a *3997 a quella della 36ª edizione. I documenti *Piam et constantem* e *Sancta mater ecclesia* sono stati collocati dopo i testi del concilio Vaticano II e ricevono così una nuova numerazione: *4400 invece di *3998, *4402-4407 invece di *3999-3999e. L'appendice della 36ª edizione è stata inserita nel testo corrente conservando la numerazione supplementare. La numerazione marginale delle edizioni anteriori al 1963 nel lato interno delle pagine è stata tralasciata, preferendo dare una concordanza alla fine dell'opera.

Per una visione sintetica Schönmetzer ha designato l'inizio di importanti documenti con un un numero marginale facile da ricordare. Continuando questa tradizione i testi del concilio Vaticano II iniziano con *4001. Ne risulta il seguente «prospetto»:

*125 ...... Concilio Niceno I
*150 ...... Concilio Costantinopolitano I
*250 ...... Concilio di Efeso
*300 ...... Concilio di Calcedonia
*500 ...... Sinodo Lateranense contro i monoteliti
*550 ...... Concilio Costantinopolitano III
*600 ...... Concilio Niceno II
*700 ...... Professione di fede di Berengario di Tours
*800 ...... Concilio Lateranense IV
*1000 ..... Costituzione *Benedictus Deus* di Benedetto XII
*1300 ..... Concilio di Firenze
*1500 ..... Concilio di Trento
*2001 ..... Costituzione *Cum occasione* contro Cornelio Giansenio
*2101 ..... Decreto contro gli errori dei lassisti
*2301 ..... Decreto contro gli errori dei giansenisti
*2600 ..... Cost. *Auctorem fidei* contro gli errori del Sinodo di Pistoia
*2800 ..... Bolla *Ineffabilis Deus* sull'immacolata concezione di Maria
*3000 ..... Concilio Vaticano I
*3401 ..... Decreto *Lamentabili* contro gli errori dei modernisti
*3700 ..... Enciclica *Casti connubii* sul matrimonio cristiano
*3900 ..... Cost. *Munificentissimus Deus* sull'assunzione di Maria in cielo
*4001 ..... Concilio Vaticano II

5. Revisione dell'apparato critico

A Schönmetzer va riconosciuto il grande merito di aver scritto per i diversi documenti del «Denzinger» brevi introduzioni storiche, che a volte offrono anche aiuti per la comprensione teologica. In esse risalta talvolta un certo interesse apologetico forse non riflettuto. Questi testi introduttivi sono stati rielaborati sia nel contenuto che linguisticamente, come pure le diciture delle pagine, i titoletti e le note. L'indicazione delle edizioni e della bibliografia è stata controllata e in molti casi aggiornata. I nuovi testi accolti di regola sono stati muniti di una corrispettiva introduzione.

Gli indici sono stati controllati e completati in considerazione dei nuovi documenti accolti. Nell'elenco dei documenti del magistero della chiesa, che prendono usualmente il nome dalle parole iniziali, sono stati inseriti anche quei documenti che vengono solo citati per nome. L'indice delle persone e dei temi comprende voci sia in latino che nella lingua corrente. Per le persone è stato conservato il criterio finora applicato nel «Denzinger», cioè sono stati accolti i nomi solo di quelle persone che nel passo corrispettivo hanno un ruolo rilevante. Per esempio non sono stati elencati i nomi dei destinatari di lettere di Cipriano o Agostino che non interessano più di tanto. Quanto ai nomi geografici sono incluse solo le località dei concili o dei sinodi e delle regioni o città originarie dei simboli di fede. I nomi per lo più sono stati riportati nella forma usuale della lingua viva. La rielaborazione dell'indice sistematico è costata parecchia fatica. Complessivamente sono state prese in considerazione tutte le indicazioni di passi fatte nell'edizione di Adolf Schönmetzer; sono state però inserite entro nuove suddivisioni. È stata conservata senza variazione la parte sugli asserti dei documenti del magistero della chiesa che si contraddicono a vicenda. L'indice sistematico ha dovuto essere rifatto da fondo in considerazione della nuova formulazione delle questioni teologiche del concilio Vaticano II e dei documenti postconciliari. Le suddivisioni concettuali precedenti (per esempio nell'ambito dell'ecclesiologia) si sono mostrate inutilizzabili in rapporto ad asserti essenziali del concilio Vaticano II, come il fondamento della chiesa nel mistero della Trinità e il concetto di popolo di Dio.

Le traduzioni latine dei testi greci sono state conservate solo quando hanno nella loro origine un valore autonomo, come ad esempio i testi latini del sinodo Lateranense del 649.

Le abbreviazioni dei libri biblici seguono nel testo latino e greco la «Vulgata Stuttgartensis»,[8] nel testo in lingua corrente quelle della *Bibbia di Gerusalemme* delle EDB. La numerazione dei salmi corrisponde nel testo greco e latino a quella dei rispettivi manoscritti, nel testo in lingua italiana a quella dei manoscritti ebraici.

L'edizione ufficiale autentica degli Atti della sede apostolica è dal 1904 gli *ASS* (37[1904/05]), sigla che dopo breve tempo fu cambiata in *AAS*

[8] *Biblia Sacra*, iuxta Vulgatam versionem, adiuvantibus B. Fischer OSB et al., recensuit et brevi apparatu instruxit R. Weber OSB, Stuttgart [3]1983.

(1[1909]). Le indicazioni entro [...] riportano il numero originale di pagina degli *ASS* e *AAS*. I richiami al *CIC*/1917 sono stati tolti. Immediatamente prima del testo dei documenti ne vengono indicate le edizioni e, se il caso, i registri.

All'interno di un testo si rimanda a un altro riportandone il rispettivo numero marginale preceduto da un asterisco (*). Negli indici il riferimento viene fatto con la semplice indicazione del numero marginale. Le note rimandano a testi in cui sono state ritrovate citazioni, parafrasi e proposizioni condannate. La nota si riferisce al testo del numero marginale indicato. Per distinguerla, al numero marginale preceduto dall'asterisco è aggiunta una numerazione a esponente.

INDICAZIONI SULL'USO TEOLOGICO DEL «DENZINGER»

L'esposizione che segue circa l'uso teologico del presente «compendio» ha necessariamente un carattere sommario e introduttivo. Non può sostituire uno studio approfondito della dottrina della conoscenza teologica e dei principi dogmatici. L'abbozzo che segue tuttavia trova il suo significato nel ricordare all'utente con formazione teologica gli studi precedenti e nel preservare da prospettive erronee chi non ha studi teologici e legge questo libro.

1. La testimonianza della chiesa e la predicazione ufficiale

La chiesa intera è stata incaricata da Gesù Cristo, che le affidò la continuazione della sua missione, a dare testimonianza dell'evangelo. A questo compito di predicazione di tutti i fedeli servono i detentori di ministero nella chiesa. Tenendo vivo il vangelo mediante la predicazione nella liturgia e nell'insegnamento e interpretandolo con fedeltà, forniscono alle comunità e ai singoli i mezzi per crescere nella fede e per svolgere il loro compito. L'insegnamento ufficiale è così una parte della testimonianza globale della chiesa.

Giacché l'attestazione ufficiale della fede è affidata alla chiesa nel nome di Gesù Cristo, essa ha carattere autoritativo: «Chi ascolta voi, ascolta me» (Lc 10,16). I vescovi tuttavia non portano rivelazioni proprie; sono testimoni della rivelazione trasmessa da Gesù Cristo e dagli apostoli e sottostanno alla parola di Dio. Contemporaneamente deve essere tenuto presente che il popolo di Dio, all'edificazione del quale essi sono chiamati, ha già ricevuto il dono della Parola, essendo credente. Ne risulta nella predicazione una situazione in cui vige un rapporto tra persone adulte. Gli ascoltatori hanno nella fede il diritto e l'obbligo di formarsi un giudizio sulla predicazione ufficiale della chiesa, per accettarla con responsabilità e coscienza. L'amen della comunità alla preghiera e all'omelia del vescovo o del presbitero era nel periodo patristico valutato espressamente come giudizio di conferma del popolo credente.

L'ascolto, l'accettazione della rivelazione nella fede e il testimoniarla sono resi possibili mediante il dono dello Spirito Santo. Questo Spirito, che attraverso Cristo trasmette ai fedeli la comunione di vita con il Padre, dischiude alla chiesa ininterrottamente in modo nuovo l'iniziale manifestazione dell'evento di rivelazione e di redenzione come fu creduto nella chiesa apostolica. Giacché sia la testimonianza della chiesa nel suo insieme sia quella ufficiale si riferisce all'evangelo, a come esso venga testimoniato in modo determinante nella Scrittura e nella tradizione apostolica, la testimonianza dei Padri, la pa-

rola dei vescovi e dei papi, la tradizione della chiesa nella preghiera, nella liturgia, nella prassi dei credenti, costituiscono le fonti e i criteri di secondo grado. L'unico vangelo può essere trasmesso solo spiegandolo e contemporaneamente delimitandolo a sua tutela. Ma proprio spiegazione e delimitazione a tutela si possono constatare nelle molteplici forme che la testimonianza di fede assume. In ciò vige un'interna gradazione del carattere normativo.

Le diverse attestazioni del vangelo sono aperte nella chiesa fondamentalmente a tutti allo stesso modo, al detentore di ministero non diversamente che al teologo o al laico. Da esse si misura ogni concreta testimonianza di fede, quella ufficiale come quella dei singoli o delle comunità. Il misurare però non può essere un semplice procedimento di controllo con il metro di formulazioni prefissate. Il vangelo è «la Parola della vita» (1Gv 1,1), che rende liberi per un «nuovo pensare» e un «nuovo comportamento». La trasmissione della fede, che è sempre in modo fondamentale anche trasmissione di comunione linguistica, si distingue perciò da un «servizio alla lettera».

2. Insegnamento autentico

Il compito della predicazione ufficiale è carico di responsabilità ed è difficile. Le verità fondamentali della fede debbono venir spiegate nella loro ricaduta nella vita quotidiana dei singoli e delle famiglie, nelle diverse situazioni sociali e culturali. In questa concretizzazione da compiersi sempre nuovamente è certo possibile cadere in accentuazioni unilaterali, in corti circuiti, svisamenti e sbagli. Giacché la rivelazione di Dio in Gesù Cristo è inizio e non compimento del regno di Dio, giacché con lo Spirito è data anzitutto una caparra e un pegno della gloria futura, la predicazione ufficiale come traduzione del vangelo nelle diverse dimensioni della vita soggiace fondamentalmente alle condizioni del conoscere umano finito e della prassi umana limitata. Ciò significa che i vescovi hanno bisogno di quei mezzi d'aiuto, di quei meccanismi d'accertamento e di quelle forme istituzionali collaudate che la finitezza umana ha sviluppato per favorire la conoscenza e la prassi. Dall'altra parte l'ascoltatore, quale cristiano adulto, è esortato a distinguere nella predicazione l'essenziale dal marginale, a saper differenziare la tendenza portante di ciò che si esprime dalle singole asserzioni e ad accogliere la predicazione all'interno dell'insieme della sua comprensione della fede. Un ascolto ricco di Spirito non è meno importante di una predicazione e di un insegnamento ricco di Spirito. L'assistenza promessa alla chiesa si riferisce ad ambedue gli aspetti e si esprime tra l'altro nell'uso appropriato delle capacità e facoltà umane da parte dei detentori di ministero come degli ascoltatori credenti. Il fatto che la chiesa rimanga nella verità si motiva in Gesù Cristo, che essendo il Signore innalzato, è presente nella chiesa con il suo Spirito. Questo dono di Dio alla chiesa di permanere nella verità è però sempre mediato dalla «stoltezza della predicazione», dalla fatica della giusta spiegazione e del giusto ascolto dell'evangelo, dalla conversione e dal rinnovamento.

Nella vasta corrente dell'attestazione ufficiale della fede le decisioni dottrinali occupano un posto speciale. Nella vita dei singoli credenti, nella prassi

e nella comprensione delle comunità o della chiesa locale o universale possono sorgere inconvenienti e minacce dei contenuti della fede che richiedono un chiaro giudizio se la relativa opinione o prassi sia in accordo o meno con l'evangelo. La competenza di questi giudizi dottrinali vincolanti viene conferita in tutta la tradizione della chiesa al papa e ai vescovi quali pastori della chiesa. Questa competenza si estende a questioni della fede e della morale (*fides et mores*), giacché l'evangelo riguarda la vita reale nella grazia di Dio. Fino al tempo del concilio di Trento si comprendeva con «mores» gli usi e le forme di vita ecclesiastici, nell'epoca moderna si intende quasi sempre la dottrina morale in senso stretto.

Le decisioni dottrinali si basano sulle testimonianze normative di fede, di cui sopra abbiamo fatto per sommi capi un abbozzo e sono particolarmente importanti per l'elaborazione dell'adeguata comprensione della fede, giacché in esse, di fronte a questioni inasprite, di regola vengono dati giudizi ben calibrati. La presente raccolta è composta nella seconda parte di tali documenti. Queste decisioni dottrinali non debbono venir scambiate con la generale predicazione dell'evangelo. Anche nel loro insieme non prendono il posto della predicazione, ma la completano in specifici aspetti. In tal modo esse hanno il loro senso proprio nell'essere in funzione di una comprensione più a fuoco dell'evangelo. Esse sono certamente di peso diverso, di diversa autorità e obbligatorietà.

Autorità e obbligatorietà si definiscono mediante un insieme di criteri. Un primo criterio risulta dalla provenienza. C'è differenza se a prendere decisioni dottrinali è un singolo vescovo, il collegio dei vescovi, un concilio ecumenico, un sinodo particolare o una conferenza episcopale, il papa o una congregazione della curia romana. Quanto più vasta è la competenza di guida, tanto più importante è la decisione dottrinale. La competenza più vasta di guida in riferimento alla chiesa universale è nel papa e nel collegio dei vescovi. Un secondo criterio risulta dalla cerchia dei destinatari delle decisioni dottrinali. Quanta più vasta è la cerchia dei destinatari, tanto più grande è l'importanza della relativa decisione dottrinale. Un terzo criterio risulta da ciò che è in questione. Temi centrali della fede e della morale debbono essere distinti da questioni più fortemente periferiche o solo disciplinari. Al quarto posto si colloca la domanda da quali fonti venga fatta derivare la decisione dottrinale. Può trattarsi di una verità che nella Scrittura e nella tradizione è attestata espressamente o per inclusione; può trattarsi di deduzioni teologiche oppure di conseguenze da principi morali a tutti comprensibili e con ciò filosofici. Infine la decisione dottrinale può basarsi sulla tradizione della chiesa e su stabile consuetudine. Un quinto criterio è dato dalla forma in cui una decisione dottrinale viene presentata. Nella forma si manifesta in che modo la competenza dottrinale venga messa in campo. Un'istruzione è da valutare diversamente da un decreto, da un'enciclica o dalla costituzione di un concilio ecumenico.

Per stabilire l'importanza di un'affermazione dottrinale sono necessari accurati chiarimenti che si orientino ai criteri citati e tengano presente il mutamento storico nelle forme dell'esercizio dell'autorità e nella gerarchia delle diverse autorità. Fa parte delle regole dell'ermeneutica teologica che né alle in-

troduzioni, alle formule conclusive e ai singoli argomenti, né alle spiegazioni e citazioni, ma solo al nucleo dell'affermazione venga ascritta obbligatorietà.

Le decisioni dottrinali spesso comprendono valutazioni teologiche con le quali si designa che una determinata dottrina deve venir rifiutata. Dal tardo medioevo in poi, soprattutto dietro la spinta dell'epoca moderna, si trovano inoltre anche valutazioni teologiche che designano il grado di certezza con cui possono venire accolti gli insegnamenti della chiesa. Fino all'alto Medioevo sono in uso le antiche valutazioni di credenza retta e falsa. Si deve notare che le condanne (ἀναθεματίζομεν, *damnamus*, ecc.) non necessariamente designano la stretta contrapposizione all'insegnamento della rivelazione, ma anche offese contro l'ecclesialità. Non ogni dottrina condannata è un'eresia in senso stretto. Una differenziazione delle valutazioni si introduce a partire dal secolo XIV. Con l'importanza crescente che il problema dell'accertamento acquista nell'ambito della filosofia moderna, le valutazioni teologiche vengono rielaborate. Diventano usuali le distinzioni che una dottrina è «di fede divina» (*de fide divina*) se fa parte espressamente o per inclusione della rivelazione; è «di fede divina e cattolica» (*de fide divina et catholica*) se oltre ciò viene pure formalmente presentata come verità da credere dal magistero ecclesiastico; «prossima alla fede» (*fidei proximum*) è poi un'affermazione che secondo l'opinione concorde dei teologi si deve considerare come verità rivelata e che viene sostenuta dalla chiesa, senza che sia presentata come rivelata. Un'ulteriore importante valutazione si riferisce a verità che nella rivelazione non sono formalmente contenute, ma sono ad essa così strettamente connesse che dal magistero vengono presentate come verità definitive. Usualmente esse si designano come «verità di fede della chiesa» (*de fide ecclesiastica*). Parte a sé occupano le diverse valutazioni delle opinioni teologiche. Nella specificazione delle valutazioni teologiche il magistero si è orientato all'uso linguistico dell'epoca rispettiva.

3. Insegnamento infallibile

Di fronte alla predicazione e all'insegnamento sottoposti a possibili errori, l'insegnamento infallibile attribuito al papa e al collegio dei vescovi non si pone come una peculiarità del tutto diversa. Ambedue i modi sono strettamente connessi e hanno la loro radice nel dono dello Spirito a tutta la chiesa, dono che la conserva nella verità e che non lascia sbandare da essa il senso comune di fede del popolo di Dio. Il senso comune di fede del popolo di Dio viene designato perciò come «*indefectibilis*», indefettibile. Anche il magistero partecipa a suo modo a questo dono divino a tutta la chiesa. L'insegnamento infallibile costituisce l'apice quasi implicito dell'insegnamento autentico o ufficiale. È insegnamento infallibile nella forma del magistero ordinario ciò che i vescovi sparsi nel mondo predicano in accordo come verità di fede. Il consenso di tutti costituisce il motivo della certezza e il collaudo della verità. Si deve distinguere da ciò l'insegnamento infallibile del magistero straordinario. Il concilio Vaticano I motiva la necessità di una tale competenza con il fatto che nelle questioni di fede e di morale possono presentarsi «pericoli» o persi-

no «avarie» che rendono necessaria una decisione affidabile se la dottrina o la prassi in questione rimanga nel contesto del vangelo o lo falsifichi. Nei concili Vaticano I e Vaticano II vengono elencati sommariamente le fonti e i criteri, da e con cui il papa (lo stesso vale per i concili ecumenici e il collegio dei vescovi che agisce in un atto non da concilio ma formalmente collegiale) può constatare l'accordo o il disaccordo con la fede. Con ciò viene insegnata la possibilità di un'ultima certezza di fede nella chiesa, affinché l'intera chiesa possa essere conservata unita e possa rimanere fedele al suo fondamento. Il presupposto è costituito dalla sicurezza dell'assistenza dello Spirito Santo.

Quando si afferma che le definizioni infallibili sono *«irreformabiles»* a partire da sé, non dall'approvazione della chiesa, ciò significa che le definizioni del papa non hanno bisogno, per ottenere la loro obbligatorietà, dell'approvazione successiva dell'episcopato, così come neppure le definizioni di un concilio legittimo hanno bisogno per l'obbligatorietà dell'approvazione di un'altra istanza.

Esse sono di ultima istanza, così che da tali decisioni non ci si può appellare a un'altra istanza. Mediante la possibilità di decisioni dottrinali infallibili i singoli fedeli e la chiesa come popolo di Dio vengono preservati dal cadere in inganno o errore riguardo al vangelo. Per questa loro funzione però non è detto che le definizioni infallibili rappresentino sempre le risposte ideali, cioè pienamente riuscite, a problemi di fede e di morale, risposte che non potrebbero più tardi venire di nuovo riprese, spiegate, completate. Vale naturalmente che tutte le definizioni hanno bisogno di essere interpretate; quanto al loro senso sono da spiegare mediante l'inserimento nell'insieme della comprensione della fede e nel contesto della tradizione di fede.

La possibilità così caratterizzata di certezza di fede non ha un ambito assoluto, ma vale per una posizione di fede in sé univocamente determinabile che possa essere definita e che sia con ciò chiaramente delimitabile. Il magistero ecclesiastico non potrebbe definire la verità della rivelazione nella sua interezza. Anche in questo si mostra di nuovo la straordinarietà di questa forma dell'insegnamento.

4. Pericoli nell'uso del «Denzinger»

Yves Congar in un famoso articolo[1] ha indirizzato l'attenzione su una serie di pericoli che possono nascere nell'uso (superficiale, ingenuo, irriflesso) del «Denzinger»:

– L'allineamento di testi che di per sé sono di diversa importanza può far sorgere l'impressione che si tratti di paragrafi di un codice, tutti più o meno di eguale valore.

– Può venir alimentata la convinzione che per i credenti ci sarebbe «un superessere unico nel suo genere ..., il magistero, che li sorveglia, istruisce,

[1] *Uber den rechten Gebrauch des «Denzinger»*, in *Situation und Aufgabe der Theologie heute*, Paderborn 1971, 125-150.

corregge e che stabilisce ciò che deve essere sostenuto e ciò che non deve esserlo».[2] In tale convinzione viene trascurato il fatto che ci sono molti modi in cui la fede viene conservata ed esposta. La tradizione conosce anche i padri, la liturgia, i grandi teologi, ecc. I documenti del magistero costituiscono solo una forma di tale esposizione vivificante della fede.

– Ci si deve distanziare dall'opinione che le singole espressioni tecniche teologiche abbiano in ogni documento esattamente lo stesso significato. Lo spettro dei significati di una stessa parola spesso nelle diverse epoche varia. «*Sacramentum*» e «*dogma*», ad esempio, subiscono rilevanti spostamenti di significato.

– La scelta dei testi come ora è presente nel «Denzinger» ha spinto sullo sfondo le testimonianze magisteriali dei sinodi particolari e provinciali e dei singoli vescovi a favore dei documenti del magistero del papa. Ciò può far sorgere un'impressione inesatta del magistero ordinario nella molteplicità delle sue forme.

– Infine si deve prestare attenzione al contesto globale in cui si collocano tutte le definizioni e le dichiarazioni di tipo magisteriale. Queste sono espressione di una vita condotta nella fede e debbono favorire una vita che sia religiosa e ripiena di Spirito. Perciò questi testi sono compresi e vengono correttamente assimilati là dove sono accolti non come asserzioni di un'esteriorità quasi fossero «giuridici», prescrizioni, ma come testimonianza di fede.

L'uso teologico adeguato del «Denzinger» non porta affatto a una sterile «teologia alla Denzinger». Questa rappresenta piuttosto un abuso della raccolta. Abbondante profitto dal «Denzinger», ciò di cui Congar parla, zampilla per coloro che sanno usare la raccolta in modo veramente teologico.

[2] Ib., 141.

LETTURA DELL'APPARATO CRITICO

1. Modo di presentare le varianti del testo

Se nella lezione variante il testo viene ampliato, l'aggiunta è posta tra parentesi quadre (in carattere normale); se necessario, viene prima indicata con una sigla in corsivo la fonte della lezione variante.

Esempio (cf. *23): è aggiunto «huius»:
carnis [*LOMoz*: huius] resurrectionem.

Se nella lezione variante viene omesso del testo, il testo omesso viene scritto nella lezione primaria in corsivo; segue poi il segno [–!].

Esempio (cf. *15 e 22): viene omesso «a mortuis»:
tertia die resurrexit *a mortuis* [–!].

Se nella lezione variante il testo è diverso, il testo nella lezione primaria viene segnato in corsivo nei limiti della variazione; la lezione variante segue tra parentesi quadre in carattere normale.

Esempio (cf. *30): invece di «inferna» si legge «inferos»:
descendit *ad inferna* [*Cat Brv*: inferos]

Se nella lezione variante l'ordine delle parole è diverso, le parole da invertire vengono scritte in corsivo e designate con numeri a esponente; gli stessi numeri si trovano poi tra parentesi quadre in ordine invertito.

Esempio (cf. *6): vengono invertiti «confitemur» e «credimus»:
^{1}confitemur et ^{2}credimus [$^{2-1}$]

Un esempio in cui si presentano assieme tre dei casi contemplati (cf. *22):

sepultus [est], tertia die *a mortuis* [–!] resurrexit,
assumptus est in caelos [in caelum ascendit] ... =
Testo principale:
sepultus, tertia die a mortuis resurrexit,
assumptus est in caelos ...
Testo di paragone:
sepultus est, tertia die resurrexit,
in caelum ascendit ...

2. Numeri e segni di riferimento

*1000	= numero che designa un testo di questa raccolta nei rimandi all'interno di altri testi
2400°	= osservazione introduttoria preposta a un documento
3000^{oo}	= introduzione a un complesso di documenti preposta alla prima osservazione introduttoria
$*1531^{1}$	= nota al testo del numero marginale 1531
1/I/I, 49	= modo di citare opere che sono composte di più parti pubblicate in tempi successivi (per es. tomo, volume, parte, fascicolo). Il numero che segue la virgola indica le pagine, se non è notato altro
$116_{1\ 5\text{-}17}$	= indicazione della pagina e delle righe
12a, 15b	= indicazione della pagina e della colonna (sinistra o destra)
17C	= pagina o colonna con indicazione di brani
60s	= pagina o numero indicati e il seguente
fol. 4r, fol. 6v	= in folio 4 recto, in folio 6 verso
[241]	= indicazione della pagina dell'edizione ufficiale dei documenti della sede apostolica (ASS dal 37[1904/05] e AAS dall'1[1909])

3. Abbreviazioni generali

a. = anno
a(rt). = articulus
a c. = a cura
al. = alii
apost. = apostolico
appd. = appendix
art. = articulus/articolo
ass. = assertio
a.v. = aliis verbis
c. = caput, capitolo
ca. = circa
can. = canone
cap. = capitolo/i
cf. = confer, confronta
cit. = citatus, -i, ecc.
col. = columna, colonna
coll. = collige, collectio
concl. = conclusio
congr. = congregazione
const. = constitutio
controv. = controversia
coroll. = corollarium
cs. = causa
ctm. = certamen
dec. = decisio
dich. = dichiarazione
diffic. = difficultas
disp. = disputatio
disq. = disquisitio
dist. = distinctio
doc. = documentum, documento
dogmat. = dogmatico
dub. = dubium, dubitatio
e.a. = et alii
ed. = editio, edizione/i
enc. = encyclica, enciclica
ep. = epistula
es. = esempio
e(x). g(r). = exempli gratia
etc. = et cetera
expos. = expositio
fasc. = fasciculus
fol. = in folio
fundam. = fundamentum
gr. = greco
hom. = homilia
ib(id). = ibidem
id. = idem

instr. = instructio
l. = liber, linea
l.c. = loco citato
n. = numerus, numero
NB. = nota bene
nt. = nota
p. = pagina/e
par. = parallelo
pp. = pagine
propos. = propositio
ps.-... = pseudo-...
q(u). = quaestio
qc. = quaestiuncula
r = recto (facciata di in folio)
reg. = regesta
resol. = resolutio
resp. = responsio
s = sequens, seguente
s./S. = sanctus, santo
scl. = scilicet
sec. = secolo
sect. = sectio
Septg. = Septuaginta
ss = sequentes, seguenti
st. = storico
suppl. = supplementum
t. = tomus
teol. = teologico
tit. = titulus
tract. = tractatus
v = verso (dorso di in folio)
vatic. = vaticano
v(b). g(r). = verbi gratia
vol. = volume

4. Sigle e abbreviazioni bibliografiche

AAS = *Acta Apostolicae Sedis* (Roma 1909ss)
AbhBayAk = *Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften*, Philosophisch-philologische und historische Klasse (Monaco 1835ss)
ACColon = *Acta et Decreta Concilii Provincii Coloniensis ... a. Dni. MDCCCLX ... celebrati* (Colonia 1862)
ACOe = *Acta Conciliorum Oecumenicorum*, a cura di E. Schwartz (Strasburgo 1914; Berlino-Lipsia 1922-1940); 2ª serie (Berlino 1988ss)
AmER = *The American Ecclesiastical Review* (New York Cincinnati 1889-1905; 1943ss)
AnBoll = *Analecta Bollandiana* (Parigi-Bruxelles 1882ss)
AnE = *Analecta Ecclesiastica* (Roma 1893-1911)
AnIP = *Analecta Iuris Pontificii* (Roma 1855-1891)
Apoll = *Apollinaris*. Commentarius iuris canonici (Vaticano 1928ss)
ArchFrPr = *Archivum Fratrum Praedicatorum* (Roma 1931ss)
ArchHDLMA = *Archives d'Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen-Age* (Parigi 1926ss)
ArchKKR = *Archiv für Katholisches Kirchenrecht* (Magonza 1857ss)
ArchLKGMA = *Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte des Mittelalters* (Berlino 1885-1900)
ArchTGran = *Archivo Teológico Granadino* (Granada 1938ss)
ASS = *Acta Sanctae Sedis* (Roma 1865-1908)
ASyll = *Acta Sancti Domini Nostri Pii IX, ex quibus excerptus est Syllabus* (Roma 1865)

ASyn	=	*Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani secundi* (Vaticano 1970-1980)
BarAE	=	*Annales Ecclesiastici a Christo nato ad annum 1198*, a cura di C. Baronius - O. Raynaldus - I. Laderchius (Lucca 1738ss); a cura di A. Theiner (Barri-Ducis 1864ss)
BeitrGPhThMA	=	*Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters* (Münster 1891ss)
BekSchELK	=	*Die Bekenntnisschriften der Evangelisch-Lutherischen Kirche* (Gottinga [10]1986)
BltLE	=	*Bulletin de Littérature Ecclésiastique* (Tolosa 1899ss)
BoeW	=	J. F. Boehmer - C. Will, *Regesta archiepiscoporum Maguntinensium* (Innsbruck 1877ss)
Bruns	=	H. Th. Bruns, *Canones Apostolorum et Conciliorum saec. IV-VII* (Berlino 1839)
BullCocq	=	*Bullarum, Privilegiorum ac Diplomatum Romanorum Pontificum amplissima collectio*, a cura di C. Cocquelines (Roma 1739ss)
BullFr	=	*Bullarium Franciscanum*, Romanorum pontificum constitutiones, epistolas ac diplomata continens, a cura di J.H. Sbaralea - K. Eubel (Roma 1759-1904; 1929-1949)
BullLux	=	*Magnum Bullarium Romanum* (Lussemburgo 1727ss)
BullOP	=	*Bullarium Ordinis Praedicatorum*, a cura di Th. Ripoll - A. Brémond (Roma 1729-1740)
BullRCt	=	*Bullarii Romani Continuatio* (Continuazione di BullCocq), a cura di A. Barberi - R. Segreti (Roma 1835ss)
BullTau	=	*Bullarum, Diplomatum et Privilegiorum Romanorum Pontificum Tauriensis editio*, a cura di G. Tomassetti e altri (Torino 1857-1872)
CaANQ	=	C.P. Caspari, *Alte und neue Quellen zur Geschichte des Taufsymbols und der Glaubensregel* (Christiania [= Oslo] 1879)
CaKA	=	C.P. Caspari, *Unbedruckte, unbeachtete ... Quellen zur Geschichte des Taufsymbols und der Glaubensregel* (Christiania [= Oslo] 1866ss)
CdICF	=	*Codicis Iuris Canonici Fontes*, a cura di P. Gasparri - I. Seredi (Roma 1923-1939)
CdLuc	=	*El Codice Lucense de la Colección Canónica Hispana*, a cura di C. García Goldáraz, 1ª parte: *Reconstrucción* (Roma 1954)
CIC	=	*Codex Iuris Canonici* (Roma 1917; 1983)
CivCatt	=	*La Civiltà Cattolica* (Roma 1850ss)
ClPL	=	*Clavis Patrum Latinorum*, a cura di E. Dekkers: *Sacris Erudiri*. Jaarboek voor Godsdienstwetenschappen 3 (Steenbrugge 1951; [2]1961)
CoDeDe	=	*Constitutiones, Decreta, Declarationes*, a cura del Segretariato Generale del Concilio Vaticano II (Vaticano 1966)

COD	= *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, a cura dell'Istituto per le Scienze Religiose di Bologna, Edizione bilingue (Bologna 1991)
CollLac	= *Acta et Decreta Sacrorum Conciliorum recentiorum. Collectio Lacensis* (Friburgo 1870-1890)
CollPF	= *Collectanea S. Congregationis de Propaganda Fide* (Roma 1907²)
CouE	= *Epistolae Romanorum Pontificum a S. Clemente usque ad Innocentium III*, a cura di P. Coustant (opera non completata; Parigi 1721)
CpChL	= *Corpus Christianorum*, Series Latina (Turnholt 1953ss)
CpChL.CM	= *Corpus Christianorum*, Continuatio Medievalis (Turnholt 1953ss)
CpRef	= *Corpus Reformatorum* (Berlino 1834ss)
CSEL	= *Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum* (Vienna 1866ss)
CVis	= *Concilios Visigóticos e Hispano-Romanos*, a cura di J. Vives (Barcelona-Madrid 1963)
DALtg	= *Dictionnaire d'Archéologie Chrétienne et Liturgie* (Parigi 1907-1953)
DenCh	= H. Denifle - E. Chatelain, *Chartularium Universitatis Parisiensis* (Parigi 1889ss)
DivThomPl	= *Divus Thomas*. Commentarium de philosophia et theologia (Piacenza 1880ss)
DThC	= *Dictionnaire de Théologie Catholique* (Parigi 1903ss)
DuPlA	= Ch. du Plessis d'Argentré, *Collectio iudiciorum de novis erroribus qui ab initio XII saeculi ... usque ad a. 1713 in Ecclesia proscripti sunt et notati* (Parigi ¹1728; ²1755)
EnchB	= *Enchiridion Biblicum*, Edizione bilingue (Bologna 1994)
EnglHR	= *English Historical Review* (Londra 1886ss)
EstEcl	= *Estudios Eclesiásticos* (Madrid 1922ss)
ÉtFranc	= *Études Franciscaines* (Parigi 1899ss)
FlP	= *Florilegium Patristicum* (Bonn 1904-1941)
Frdb	= *Corpus Iuris Canonici*, a cura di E.L. Friedberg (Lipsia ²1879-1881)
FThSt	= *Freiburger Theologische Studien* (Friburgo 1910ss)
Funk	= F.X. Funk, *Patres Apostolici* (Tubinga 1901ss)
GChSch	= *Die Griechischen Christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte* (Berlino-Lipsia 1897ss)
Greg	= *Gregorianum* (Roma 1920ss)
Guibert	= J. de Guibert, *Documenta ecclesiastica christianae perfectionis studium spectantia* (Roma 1931)
HaC	= J. Hardouin, *Acta Conciliorum et Epistolae decretales ac Constitutiones Summorum Pontificum ab anno 34 ad annum 1714* (Parigi 1714-1715)
HJb	= *Historisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft* (Münster-Monaco 1880ss)

Hn	= A. Hahn - G.L. Hahn, *Bibliothek der Symbole und Glaubensregel der Alten Kirche* (Breslavia ^{3}1897)
Irénikon	= *Irénikon* (Chevetogne 1926ss)
JR	= Ph. Jaffé, *Regesta Pontificum Romanorum*, a cura di S. Löwenfeld - F. Kaltenbrunner - P. Ewald (Lipsia ^{2}1885-1888)
JThSt	= *The Journal of Theological Studies* (Oxford-Londra 1899ss)
Karmiris	= J.N. Karmiris, Τὰ δογματικὰ καὶ συμβολικὰ μνημεῖα τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, vol. 1 (Atene 1952)
Katholik	= *Der Katholik* (Strasburgo-Magonza 1821-1918)
KIT	= *Kleine Texte für Vorlesungen und Übungen*, a cura di H. Lietzmann (Bonn 1902ss)
KüA	= K. Künstle, *Antipriscilliana* (Friburgo 1905)
KüBS	= K. Künstle, *Eine Bibliothek der Symbole und theologischer Traktate zur Bekämpfung des Priscillianismus* (Magonza 1900)
LQF	= *Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen* (Münster 1957ss)
Ltzm	= *Symbole der Alten Kirche*, ausgewählt v. H. Lietzmann (KIT 17-18; Bonn ^{2}1914)
MaC	= *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*, a cura di J.D. Mansi (Firenze 1759-1827; Parigi-Lipsia 1901-1927)
MGH	= *Monumenta Germaniae Historica* inde ab anno 500 usque ad annum 1500 (Hannover-Berlino 1826ss)
MigThC	= *Theologiae Cursus completus*, a cura di J.-P. Migne (Parigi 1838ss)
NArch	= *Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde* zur Beförderung einer Gesamtausgabe der Quellen deutscher Geschichte des Mittelalters (Hannover 1876-1936)
NGWGött	= *Nachrichten der Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen* (Berlino 1884ss)
NKD	= *Nachkonziliare Dokumentation*, a cura del Liturgisches Institut Trier (Treviri 1967-1977)
NvRTh	= *Nouvelle Revue Théologique* (Lovanio 1869-1940; 1945ss)
ÖstVJKTh	= *Österreichische Vierteljahrschrift für Katholische Theologie* (Vienna 1862-1874)
OrChrPer	= *Orientalia Christiana Periodica* (Roma 1935ss)
PerRMor	= *Periodica de Re Morali, Canonica, Liturgica* (Roma 1903ss)
PG	= *Patrologiae Cursus completus*, Series Graeca, a cura di J.-P. Migne (Parigi 1857ss)
PL	= *Patrologiae Cursus completus*, Series Latina, a cura di J.-P. Migne (Parigi 1844ss)

PoR	= A. Potthast, *Regesta Pontificum Romanorum* inde ab anno p. Christum 1198 ad annum 1304 (Berlino 1874ss)
PTS	= *Patristische Texte und Studien* (Berlino-New York 1964ss)
RBén	= *Revue Bénédictine* (Maredsous 1884ss)
RechScRel	= *Recherches de Théologie Ancienne et Mediévale* (Lovanio 1929-1940; 1946ss)
RHE	= *Revue d'Histoire Ecclésiastique* (Lovanio 1900ss)
RHLRel	= *Revue d'Histoire et Littérature Religieuse* (Parigi 1896-1907)
RHPhRel	= *Revue d'Histoire et Philosophie Religieuse* (Strasburgo-Parigi 1921ss)
RiTr	= *Canones et Decreta Concilii Tridentini* ex editione Romana a. MDCCCXXXIV repetiti, a cura di E.L. Richter (Lipsia 1853)
RömQ	= *Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte* (Roma-Friburgo 1887ss)
Routh	= M.J. Routh, *Reliquiae sacrae* sive auctorum fere iam perditorum 2^{i} et 3^{ii} saeculi post Christum natum quae supersunt (Oxford 1846ss)
SbBayAK	= *Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften zu München*, philosophisch-historische Klasse (Monaco 1860ss)
SbWienAK	= *Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wissenschaften*, philosophisch-historische Klasse (Vienna 1848ss)
ScuolaCatt	= *La Scuola Cattolica* (Milano 1873ss)
SGTr	= *Concilium Tridentinum*, Diariorum, Actorum, Epistularum, Tractatuum nova Collectio, a cura della Görres-Gesellschaft (Friburgo 1901ss)
SouChr	= *Sources Chrétiennes* (Parigi 1941ss)
ST	= *Studi e Testi*. Biblioteca Apostolica Vaticana (Città del Vaticano 1900ss)
TD	= *Textus et Documenta*, Series theologica (Roma 1932ss)
TheiTr	= *Acta genuina Sacrosancti oecumenici Concilii Tridentini*, a cura di A. Theiner (Zagabria-Lipsia 1874)
Thl	= A. Thiel, *Epistulae Romanorum Pontificum* ... A Sancto Hilario usque ad Pelagium II (opera non completata; Braunsberg 1868)
ThPrQ	= *Theologisch-praktische Quartalschrift* (Linz 1848ss)
ThQ	= *Theologische Quartalschrift* (Tubinga 1819ss)
ThR	= *Theologische Revue* (Münster 1902ss)
TU	= *Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur* (Berlino-Lipsia 1882ss)
Turner	= *Ecclesiae Occidentalis Monumenta iuris antiquissima. Canonum et Conciliorum graecorum interpretationes latinae*, a cura di C.H. Turner (Oxford 1899-1934)
VigChr	= *Vigiliae Christianae*. A Review of Early Christian Life and Language (Amsterdam 1947ss)

Viva	= D. Viva, *Damnatarum thesium theologica trutina*, parti 1-3 in un vol. (Padova ³1711)
ZKG	= *Zeitschrift für Kirchengeschichte* (Gotha-Stuttgart 1876ss)
ZKTh	= *Zeitschrfit für Katholische Theologie* (Innsbruck 1877ss)
ZNTW	= *Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche* (Gießen 1900ss)
ZSavStKan	= *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte*, Kanonistische Abteilung (Weimar 1911-1944; 1947ss)

Symbola definitiones et declarationes

Pars prima
SYMBOLA FIDEI

I simboli o professioni di fede riportati in questo compendio sono formule verbali fisse che contengono le più importanti verità di fede, furono confermate dall'autorità ecclesiastica e di regola erano destinate alla pubblica professione di fede.
Non vengono prese in considerazione in questa raccolta formule che dagli scrittori ecclesiastici sono riportate solo in maniera vaga o che non hanno ancora una forma stabile, come neppure ricostruzioni puramente ipotetiche o insicure. Egualmente vengono escluse formule puramente private.
Professioni di fede che risalgono a un atto solenne del magistero ecclesiastico e che hanno un contenuto dottrinale tale che ad esse si può assegnare il medesimo valore degli altri ▷

SYMBOLA PRIMITIVA

1: Epistola Apostolorum (Recensio aethiopica)

1 [*Explicantur quinque panes miraculi Mc 6,39 narrati allegorice tamquam symbolum fidei quinque articulorum:*]
in Patrem dominatorem universi,
et in Iesum Christum [salvatorem nostrum],
et in Sanctum Spiritum [Paraclitum],
et in sanctam Ecclesiam,
et in remissionem peccatorum.

Parte prima
PROFESSIONI DI FEDE

documenti di questo magistero, sono riportate tra i «documenti del magistero ecclesiastico» nella seconda parte del compendio. Inoltre di esse è per lo più abbastanza chiaro il tempo in cui sono sorte: si tratta di professioni di fede sinodali e di quelle che furono presentate o accolte dai papi.
Quei simboli di fede la cui origine è oscura, poiché si sono introdotti solo lentamente nella vita ecclesiale e furono adoperati nella liturgia, non si possono facilmente inserire nella parte della raccolta suddivisa secondo criteri cronologici; perciò è opportuno riunirli per conto proprio. Ciò offre il vantaggio che i simboli che hanno un'origine comune o sono affini tra di loro, possono venire più facilmente comparati.

PROFESSIONI DI FEDE SEMPLICI

I simboli seguenti sono composti di una serie di articoli che hanno il medesimo ordine.

1: Lettera degli apostoli (versione etiopica)

Si tratta di un'opera apocrifa scritta attorno al 160-170 in Asia Minore. Ne è conservata solo la versione etiopica. Il titolo nascosto nel testo fu scoperto da C. Schmidt; prima erroneamente era ritenuta una parte del *Testamentum in Galilaea Domini Nostri Iesu Christi*, un'altra opera apocrifa. – *Ed.*: C. Schmidt - I. Wajnberg, *Gespräche Jesu mit seinen Jüngern nach der Auferstehung. Ein katholisch-apostolisches Sendschreiben des 2. Jahrhunderts*, cap. 5 (TU 43/III; Lipsia 1919) 32 / L. Guerrier, *Le Testament en Galilée de Notre Seigneur Jésus-Christ*, cap. 16 (Patrologia Orientalis 9; Parigi 1913) 192. – [Tra parentesi quadre aggiunte posteriori.]

[*I cinque pani del miracolo raccontato in Mc 6,39 vengono spiegati allegoricamente come simbolo di fede di cinque articoli:*] 1
nel Padre dominatore dell'universo,
e in Gesù Cristo [Salvatore nostro],
e nel Santo Spirito [paraclito],
e nella santa chiesa,
e nella remissione dei peccati.

2: Papyrus liturgicus Dêr-Balyzeh

È un frammento del secolo VI trovato nell'alto Egitto che contiene la liturgia della metà del sec. IV; il simbolo in esso contenuto sembra essere però molto più antico. La lacuna del testo alle parole ΑΝΑΣΤΑΣΙ [..] ΑΓΙΑ viene completata da alcuni nel modo seguente: ἀνάστασι[ν, καὶ] ἁγία καθολικὴ ἐκκλησία Al posto di questa difficile lettura è da preferirsi la ricostruzione proposta da J.A. Jungmann (ZKTh 48[1924] 465-471) e ac- ▷

2 Πιστεύω εἰς Θεὸν πατέρα παντοκράτορα
καὶ εἰς τὸν μονογενῆ αὐτοῦ υἱὸν τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν
καὶ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
καὶ εἰς σαρκὸς ἀνάστασι[ν
ἐν τῇ] ἁγίᾳ καθολικῇ ἐκκλησίᾳ.

3-5: Constitutiones Ecclesiae Aegyptiacae, cc. a. 500

Risalgono alla *Traditio apostolica* di Ippolito di Roma (cf. *10) e ne abbiamo versioni in copto (sahidico e boharico), etiopico e arabo. Di esse quella sahidica è la più vicina al testo greco originale di Ippolito. In queste versioni si trovano molti simboli di fede sia in forma semplice (*3-5) che in forma ulteriormente sviluppata (*62s)
Ed.: W. Till - J. Leipoldt, *Der koptische Text der Kirchenordnung Hippolyts*, cap. 46, 11 (TU 58; Berlino 1954) 21; H. Duensing, *Der äthiopische Text der Kirchenordnung Hip-* ▷

a) Recensio coptica: Symbolum baptismale

3 Credo (πιστεύειν) in Deum unum verum, Patrem omnipotentem (παντοκράτωρ),
et in Filium eius unigenitum (μονογενής) Iesum Christum (Χριστός) Dominum et salvatorem (σωτήρ) nostrum,
et in Sanctum eius Spiritum (πνεῦμα) [omnia] vivificantem,
trinitatem (τριάς) consubstantialem (ὁμοούσιος),
deitatem unam, potestatem unam, regnum unum, fidem (πίστις) unam, baptismum (βάπτισμα) unum [*cf. Eph 4,5*] in sancta Ecclesia (ἐκκλησία) catholica (καθολική) apostolica (ἀποστολική),
in vitam aeternam. Amen.

b) Recensio aethiopica: Formula interrogatoria

4 Credis in unum Deum, Patrem omnipotentem,
et in Filium eius unicum Iesum Christum, Dominum et salvatorem nostrum,
et in Spiritum Sanctum vivificantem universam creaturam,
Trinitatem deitate aequalem,
et unum Dominum, unum regnum, unam fidem, unum baptisma [*cf. Eph 4,5*] in sancta catholica Ecclesia,
et vitam aeternam?

2: Papiro liturgico Dêr Balyzeh

colta da C.H. Roberts: ἀνάστασι[ν ἐν τῇ] ... Cf. costruzioni simili ai *3s 60 62.
Ed.: C.H. Roberts - B. Capelle, *An early euchologion: The Dêr-Balizeh Papyrus enlarged and re-edited* (Bibliothèque du Muséon 23; Lovanio 1949) 32; riproduzioni fotografiche, tav. 6 / P. de Puniet, in RBén 26(1909) 42 / DALtg 2/II (1925) 1884 / Kelly 92 / Ltzm 26.

Credo in Dio Padre onnipotente 2
e nel Figlio suo unigenito, il Signore nostro Gesù Cristo
e nello Spirito Santo
e nella risurrezione della carne
[nella] santa chiesa cattolica.

3-5: Costituzioni della chiesa egiziana, intorno al 500

polyts, cap. 34 39 (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Philologisch-historische Klasse, 3. Folge, n. 32; Gottinga 1946) 75 111; F.X. Funk, *Didascalia et Constitutiones Apostolorum*, 2: *Testimonia et Scripturae propinquae: Constitutiones Ecclesiae Aegyptiacae*, cap. 16, 14 (Paderborn 1906) 110. Il testo latino di *3-5 è una traduzione dell'edizione tedesca di Till e Duensing; i termini greci conservati nel testo copto sono riportati tra parentesi

a) Versione copta: Simbolo battesimale

Credo in un solo vero Dio, Padre onnipotente, 3

e nel Figlio suo unigenito, Gesù Cristo, Signore e Salvatore nostro,

e nel suo Santo Spirito che [tutto] vivifica,
la Trinità consostanziale,
una sola divinità, una sola potestà, un solo regno, una sola fede, un solo battesimo [*cf. Ef 4,5*] nella santa chiesa cattolica apostolica,

nella vita eterna. Amen.

b) Versione etiopica in forma d'interrogazione

Credi nell'unico Dio, Padre onnipotente, 4
e nel suo Figlio unico Gesù Cristo, Signore e Salvatore nostro
e nello Spirito Santo che vivifica tutte le creature,
la Trinità eguale nella divinità,
e ⟨in⟩ un solo Signore, un solo regno, una sola fede, un solo battesimo [*cf. Ef 4,5*] nella santa chiesa cattolica,
e la vita eterna?

c) **Recensio aethiopica: Formula declaratoria**

5 Credo in unum Deum Patrem, omnium dominatorem,
et in unum Filium, Dominum Iesum Christum,
et in Sanctum Spiritum,
et in resurrectionem carnis,
et in sanctam unam catholicam Ecclesiam.

6: Symbolum baptismale (breve) Ecclesiae Armeniacae

Ed.: A. Ter-Mikelian, *Die armenische Kirche in ihren Beziehungen zur byzantinischen vom 4. zum 13. Jahrhundert* (Lipsia 1892) 27 (traduzione tedesca, che è alla base del testo latino qui riportato). Un testo (latino) talora divergente [qui riportato a paragone tra pa- ▷

6 Credimus in sanctissimam Trinitatem, in Patrem et Filium et Spiritum Sanctum,
in annuntiationem Gabrielis, [in conceptionem Mariae,] in nativitatem Christi, in baptismum, [in festivitatem (?),] in passionem [voluntariam], in crucifixionem, triduanam sepulturam, [beatam] resurrectionem, in deiformam ascensionem, in sessionem ad dexteram Patris, in terribilem [et gloriosum] adventum –
[1]*confitemur* et [2]*credimus* [2-1].

SYMBOLA EXCULTA

I. Schema tripartitum trinitarium

La struttura grammaticale dei simboli di questo schema corrisponde alla triplice domanda del battesimo circa la fede nella divina Trinità. Sono composti di tre parti principali in riferimento alle singole persone divine. Difficile è la connessione degli articoli che esprimono la fede nella chiesa, nella remissione dei peccati, nella risurrezione, ecc. Per lo più si collegano agli articoli sullo Spirito Santo in modo che le verità in essi espresse potrebbero sembrare appartenenti all'ambito dello Spirito Santo; una tale spiegazione però non ▷

A. FORMULAE OCCIDENTALES

SYMBOLUM APOSTOLICUM

Con questo nome viene designata una determinata formula di fede, che per molti secoli si pensò composta dagli stessi apostoli e che godeva quindi di massima autorità. Le tracce più antiche di questa persuasione si trovano alla fine del sec. IV: cf. la lettera del Sinodo di Milano (presieduto da sant'Ambrogio) mandata nel 390 a papa Siricio, in cui per la prima volta viene nominato il «simbolo degli apostoli» (PL 16, 1174); l'*Explanatio symboli* di sant'Ambrogio (pubbl. in O. Faller: CSEL 73, 10s / B. Botte: SouChr 25bis [Parigi [2]1961] 46-48 54 / PL 17, 1093 1096); Rufino d'Aquileia, *Expositio in Symbolum* 2 (a cura di M. Simonetti: CpChL 20 [1961] 134 / PL 17, 1093 1096), scritta verso il 404. Secondo la leggenda ciascuno degli apostoli contribuì alla stesura del simbolo con un articolo; cf. per es. i testi PL 39, 2189 (= Pseudo-Agostino, *Sermo 240* [De symbolo]); 89, 1034CD; Hn § ▷

c) **Versione etiopica in forma declaratoria**

Credo in un solo Dio Padre, dominatore di tutto 5
e in un solo Figlio, il Signore Gesù Cristo,
e nel Santo Spirito,
e nella risurrezione della carne,
e nella chiesa santa una cattolica.

6: Simbolo battesimale della chiesa armena (simbolo breve)

rentesi quadre] è presentato da I.A. Assemani, *Codex liturgicus Ecclesiae universae* (Roma 1749; ripubblicato Parigi-Lipsia 1902) 2, 203s / Hn § 136. – Vedi il grande simbolo della chiesa armena al *48s.

Crediamo nella santissima Trinità, nel Padre e Figlio e Spirito Santo, 6
all'annunciazione di Gabriele, [alla concezione di Maria,] alla nascita di Cristo, al battesimo, [alla festa (?),] alla passione [volontaria], alla crocifissione, alla sepoltura di tre giorni, alla [beata] risurrezione, all'ascensione deiforme, all'assidersi alla destra del Padre, alla venuta terribile [e gloriosa] –
noi professiamo e *crediamo* [noi crediamo e professiamo].

PROFESSIONI DI FEDE COMPOSTE

I. Schema trinitario tripartito

tiene conto dello sviluppo storico. Come appare chiaramente dai simboli semplici, questi articoli prima avevano un proprio posto accanto a quelli sulle tre divine persone. Dopo che le parti trinitarie furono sviluppate e ampliate, il loro posto originario fu oscurato e soppresso. Dal punto di vista storico è quindi meglio intendere questi brani come «appendice» o «finale» di un simbolo tripartito; ciononostante il testo dei simboli viene qui riportato così come lo richiede la struttura grammaticale.

A. FORMULE OCCIDENTALI

IL SIMBOLO APOSTOLICO

42s 66,(III) 92 99; Hn nota 87 al § 42; C.F Bühler: Speculum 28 (Cambridge/Massachusetts 1953) 335-339. Questa convinzione cominciò a cedere nel sec. XV di fronte agli argomenti della critica. La versione più antica a noi nota non può essere datata prima degli ultimi decenni del sec. II.
Il simbolo si sviluppò in due forme: la forma romana più antica (designata con «R») fu introdotta a Roma ed è tramandata sia in greco che in latino. La forma più recente è il testo generalmente accolto («T»), che probabilmente si formò verso il sec. VII nella Gallia meridionale e che più tardi fu introdotto anche a Roma. In seguito anche il resto della chiesa latina accolse la forma «T». Con la pubblicazione del Catechismo Romano (1566) e del Breviario Romano (1568) si pose fine all'evoluzione.

10: Hippolytus Romanus: *Traditio apostolica* (Recensio latina)

Ippolito di Roma (presbitero, nel 217-235 antipapa) scrisse nel 215 o nel 217 l'opera Ἀποστολικὴ παράδοσις (*Traditio apostolica*). Il testo originale greco è andato perduto, ci sono però compilazioni orientali di canoni in cui l'opera è in parte contenuta, anche se più o meno ampliata o mutilata: le *Costituzioni della chiesa egiziana*, i *Canones Hippolyti*, le *Constitutiones Apostolorum* VIII, e il *Testamentum Domini Nostri Iesu Christi* (cf. *3-5 62-64 60s). In Occidente se ne è conservata solo una versione latina, frammentaria ma credibile, nel palinsesto veronese LV 53 (intorno all'anno 400). La professione di fe- ▷

10 [Credis in Deum Patrem omnipotentem?]
Credis in Christum Iesum, Filium Dei,
qui natus est de Spiritu Sancto ex Maria virgine,
et crucifixus sub Pontio Pilato et mortuus est et sepultus, et resurrexit die tertia vivus a mortuis, et ascendit in caelis et sedit ad dexteram Patris, venturus iudicare vivos et mortuos?
Credis in Spiritu Sancto, et sanctam Ecclesiam et carnis resurrectionem?

11: Psalterium Aethelstani regis

È un libro liturgico monastico dell'inizio del sec. IX, che a conclusione del salterio presenta un simbolo di fede in greco, copiato con lettere anglosassoni. Il simbolo fa parte delle forme più antiche del tipo «R». – *Ed.*: Hn § 18 / Ltzm 10 / CaUQ 3, 5.
Testo di paragone [divergenze tra parentesi quadre]:
Marcello, vescovo **di Ancira** (Galazia/Asia Minore), si appellò intorno al 340 al papa per difendersi contro l'accusa di eresia. Nella sua lettera a Giulio I inserì il simbolo battesi- ▷

11 Πιστεύω εἰς Θεὸν *πατέρα* [-!] παντοκράτορα·
καὶ εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν, τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν κύριον ἡμῶν,
τὸν γεννηθέντα ἐκ πνεύματος ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς παρθένου,
τὸν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου σταυρωθέντα καὶ ταφέντα, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστάντα ἐκ τῶν νεκρῶν, ἀναβάντα εἰς τοὺς οὐρανούς, καὶ καθήμενον ἐν δεξιᾷ τοῦ πατρός, ὅθεν ἔρχεται *κρῖναι* [κρίνειν] ζῶντας καὶ νεκρούς·
καὶ εἰς *πνεῦμα ἅγιον* [τὸ ἅγιον πνεῦμα], ἁγίαν ἐκκλησίαν, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, σαρκὸς ἀνάστασιν [, ζωὴν αἰώνιον].

12: Codex Laudianus

Il Codex Laudianus graecus 35 (sec. VI/VII), noto come Codex «E» degli Atti degli apostoli, alla fine (fol. 226v) contiene un simbolo di fede latino della forma «R». – *Ed.*: Hn § 20 / CaUQ 3, 5 / Kelly 105 / cf. Ltzm 10.
Testo di paragone:
Il **Codex Swainson** (sec. VIII) contiene un simbolo latino solo un po' più recente [vedi testo tra parentesi quadre]. – *Ed.*: C. Swainson, *The Nicene and Apostles' Creed* (Londra ▷

Roma, inizio del sec. III (forma parallela o affine a «R»)

10: Ippolito di Roma: *Traditio apostolica* (versione latina)

de in essa contenuta ha la forma d'interrogazione che è più antica della forma declamatoria. La prima parte del simbolo piena di lacune può essere completata con i *Canones Hippolyti* (*64). Questa forma non si può far derivare da quella romana più antica così come essa ci è nota (*11s), ma forse da una comune radice precedente. – *Ed.*: E. Hauler, *Didascaliae Apostolorum fragmenta Veronensia latina* (Lipsia 1900) 110s (frammento LXXIII) / B. Botte, *La Tradition Apostolique de saint Hippolyte. Essai de reconstruction* (Münster 1963) 48 50 / SouChr 11bis (Parigi [2]1984) 84-86 / Kelly 95 / Ltzm 10s.

[Credi in Dio Padre onnipotente?] 10
Credi in Cristo Gesù, Figlio di Dio,
che è nato per opera dello Spirito Santo da Maria vergine,
e fu crocifisso sotto Ponzio Pilato e morì e fu sepolto, e il terzo giorno risuscitò vivo dai morti, e ascese nei cieli e siede alla destra del Padre, verrà a giudicare i vivi e i morti?
Credi nello Spirito Santo e la santa chiesa e la risurrezione della carne?

Roma, sec. III («la forma romana più antica» = «R»)

11: Salterio del re Etelstano

male del papa stesso. – *Ed.*: In Epifanio di Salamina, *Contra haereses panaria*, haer. 72, 3, 1: a cura di K. Holl (GChSch) 3, 258 / F. Oehler 2/I (Berlino 1861) 52 / PG 42, 385D / E. Klostermann, *Die Fragmente Marcells* (GChSch: Eusebius 4 [Lipsia 1906], appendice) 215_{19-24} (frammento 129) / Kelly 106 / Hn § 17. – La parola «πατέρα» («padre») sembra essere stata tralasciata per inavvertenza e l'indicazione «ζωὴν αἰώνιον» («vita eterna») aggiunta per assonanza con la versione orientale (cf. *40-55).

Credo in Dio *Padre* [-!] onnipotente; 11
e in Cristo Gesù, il suo Figlio unigenito, il nostro Signore,
che è nato dallo Spirito Santo e Maria vergine,
che fu crocifisso sotto Ponzio Pilato e fu sepolto, e il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese nei cieli ed è assiso alla destra del Padre, da dove viene a giudicare vivi e morti;
e *in Spirito Santo* [nel Santo Spirito], la santa chiesa, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne [, la vita eterna].

12: Codex Laudianus

1875) 161 / Hn § 23.
Tirannio Rufino nel suo *Commentarius in Symbolum Apostolorum* (scritto intorno al 404) fa notare alcune differenze tra la versione romana e quella d'Aquileia: M. Simonetti: CpChL 20 (1961) 140 152 177 / PL 21, 344AB 356A 381A. La versione precisa del simbolo romano non si riesce però ad intravedere.

12 Credo in Deum Patrem omnipotentem,
et in *Christo Iesu* [Iesum Christum], Filium eius unicum, Dominum nostrum,
qui natus est de Spiritu Sancto et Maria virgine,
qui sub Pontio Pilato crucifixus est et sepultus, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit in *caelis* [caelos], *sedet* [sedit] ad dextera[m] Patris, *unde* [inde] venturus est iudicare vivos *et* [ac] mortuos;
et in *Spiritu Sancto* [Sp'um S'um], sancta[m] Ecclesia[m catholicam], remissione[m] peccatorum, carnis *resurrectionis* [resurrectionem].

13: Ambrosius episc. Mediolan.: Explanatio Symboli

Questa *Explanatio* fu stesa probabilmente da uno scrivano che ascoltava sant'Ambrogio († 397) L'asserzione dell'autore di riportare il simbolo romano (c. 7: ed. Faller 10) non deve essere presa troppo rigorosamente. Intende solo riportarne il contenuto – *Ed.*: O. ▷

13 Credo in Deum Patrem omnipotentem,
et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum,
qui natus de Spiritu Sancto ex Maria virgine,
sub Pontio Pilato passus, mortuus et sepultus, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Patris, unde venturus est iudicare vivos et mortuos;
et in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem.

14: Augustinus: Sermo 213 (= Guelferb. 1) in traditione symboli

S. Aurelio Agostino, vescovo di Ippona (396-430), riporta professioni di fede di diversa forma. I Discorsi 212-214, sebbene tenuti a Ippona, offrono la forma milanese, il Discorso 215 (*21) la forma tipica di Ippona. Il Discorso 214 dell'anno 391 o 392 è il più antico. Nel *Liber de Fide et Symbolo* (CSEL 41, 3-32 / PL 40 [1887] 181-196) Agostino non riporta esattamente la forma del simbolo: lo dice lui stesso nelle *Retractationes* I 16 (altri 17), n. 1 (A. Mutzenbecher: CpChL 57 [1984] 52_{6-8} / CSEL 36, 84_{7-9} / PL 32, 612). Il Discorso ▷

14 Credo in Deum Patrem omnipotentem,
et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum,
qui natus est de Spiritu Sancto et ^{1}*virgine* ^{2}*Maria* [212 214: $^{2-1}$],
[212 214: passus est] sub Pontio Pilato [,] crucifixus [212: est] et sepultus, *tertia die* [212: die tertio; 214: tertio die] resurrexit a mortuis, ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, inde venturus [212 214: est] *iudicaturus* [212 214: iudicare] vivos et mortuos;
et in Spiritum Sanctum, *in* [212 214: -!] sanctam Ecclesiam, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem.

Credo in Dio Padre onnipotente, 12
e in *Cristo Gesù* [Gesù Cristo], suo unico Figlio, Signore nostro,
che è nato dallo Spirito Santo e Maria vergine,
che sotto Ponzio Pilato fu crocifisso e sepolto, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese nei cieli, *siede* [si assise] alla destra del Padre, di dove verrà a giudicare vivi e morti;
e nello Spirito Santo, la santa chiesa [cattolica], la remissione dei peccati, la risurrezione della carne.

Milano, fine del sec. IV (forma «R» mutata)

13: Ambrogio, vescovo di Milano: Explanatio Symboli

Faller: CSEL 73 (1955) 19*: qui la ricomposizione del simbolo il cui contenuto è disperso in tutta la trattazione / B. Botte: SouChr 25bis (^{3}1980) 46-58 / PL 17, 1193-1196 / Kelly 171s / CaUQ 2, 50-58 / CaANQ 201s 213-222.

Credo in Dio Padre onnipotente, 13
e in Gesù Cristo, Figlio suo unico, Signore nostro,
che ⟨è⟩ nato per opera dello Spirito Santo da Maria vergine,
sotto Ponzio Pilato patì, morì e fu sepolto, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese ai cieli, siede alla destra del Padre, da dove verrà a giudicare vivi e morti;
e nello Spirito Santo, la santa chiesa, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne.

14: Agostino: Discorso 213 (= Sermo Guelferbytanus 1) per la consegna del simbolo

213, che dal suo manoscritto più antico viene chiamato anche *Sermo Guelferbytanus*, viene qui preso come testo principale, mentre le differenze dei Discorsi 212 e 214 sono notate [tra parentesi quadre]. – *Ed.*: [Discorso 213]: G. Morin, in *Miscellanea Agostiniana* 1 (Roma 1930) 441-450 / CaANQ 223-249. – [Discorsi 212-214]: PL 38, 1058-1072 / Kelly 171s / Hn § 33 / Ltzm 11.

Credo in Dio Padre onnipotente, 14
e in Gesù Cristo, Figlio suo unico, Signore nostro,
che è nato dallo Spirito Santo e dalla *vergine Maria* [212 214: da Maria vergine],
[212 214: patì] sotto Ponzio Pilato [,] fu crocifisso e sepolto, il terzo giorno [212: il giorno terzo] risuscitò dai morti, ascese in cielo, siede alla destra del Padre, di là verrà a giudicare vivi e morti;
e nello Spirito Santo, *ne* [212 214: -!] la santa chiesa, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne.

15: Petrus Chrysologus: Sermones 57-62

15 Credo in Deum Patrem omnipotentem,
et in Christum Iesum, Filium eius unicum, Dominum nostrum,
qui natus est de Spiritu Sancto ex Maria virgine,
qui sub Pontio Pilato crucifixus est et sepultus, tertia die resurrexit *a mortuis* [58 60 61: -!], ascendit in *caelos* [62: caelis], sedet ad dexteram Patris, inde venturus est iudicare vivos et mortuos.
Credo [60: Credimus] in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam [62: catholicam], remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, *vitam aeternam* [61: -!].

16: Tyrannius Rufinus: Expositio (seu Commentarius) in symbolum

L'autore scrive intorno al 404. Nell'esposizione del simbolo della sua città natale Aquileia dà pure ragione dei pochi passi in cui esso diverge da quello romano. L'indicazione della discesa agli inferi, prima diffusa solo presso i semiariani, appare qui in un simbolo ▷

16 Credo in Deo Patre omnipotente invisibili et impassibili,
et in Christo Iesu, unico Filio eius, Domino nostro,
qui natus est de Spiritu Sancto ex Maria virgine,
crucifixus sub Pontio Pilato et sepultus, descendit ad inferna, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Patris, inde venturus est iudicare vivos et mortuos;
et in Spiritu Sancto, sanctam Ecclesiam, remissionem peccatorum, huius carnis resurrectionem.

17: Missale et Sacramentarium Florentinum

17 Credo in Deum Patrem omnipotentem,
et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum,
natum de Spiritu Sancto et Maria virgine,
sub Pontio Pilato crucifixus est et sepultus, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, inde venturus est iudicare vivos et mortuos;
et in Spiritu Sancto, in sanctam Ecclesiam, in remissionem peccatorum, carnis resurrectionem.

Ravenna, sec. V (forma «R» mutata)

15: Pietro Crisologo: Discorsi 57-62

Nei Discorsi 57-62 di Pietro Crisologo, vescovo di Ravenna (433-458), viene trasmesso l'intero simbolo. Tuttavia si presentano leggere varianti. – *Ed.*: A. Olivar: CpChL 24 (1975) 314-355 312 / PL 52, 357-375 / Kelly 172s / Hn § 35 / Ltzm 12.

Credo in Dio Padre onnipotente, 15
e in Cristo Gesù, suo Figlio unico, Signore nostro,
che è nato per opera dello Spirito Santo da Maria vergine,
che sotto Ponzio Pilato fu crocifisso e sepolto, il terzo giorno risuscitò *dai morti* [58 60 61: -!], ascese nei cieli, siede alla destra del Padre, di là verrà a giudicare vivi e morti.
Credo [60: Crediamo] nello Spirito Santo, la santa chiesa [62: cattolica], la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna [61: -!].

Aquileia, fine del sec. IV (forma «R» mutata)

16: Tirannio Rufino: Expositio (o: Commentarius) in symbolum

non ariano per la prima volta. – *Ed.*: M. Simonetti: CpChL 20 (1961) 133-182 / PL 21, 335-381 / Kelly 172s / Hn § 36 / Ltzm 12.

Credo in Dio Padre onnipotente invisibile e non assoggettabile al soffrire, 16
e in Cristo Gesù, unico suo Figlio, Signore nostro,
che è nato per opera dello Spirito Santo da Maria Vergine,
fu crocifisso sotto Ponzio Pilato e sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese ai cieli, siede alla destra del Padre, di là verrà a giudicare vivi e morti;
e nello Spirito Santo, la santa chiesa, la remissione dei peccati, la risurrezione di questa carne.

Firenze, sec. VII (forma «R» mutata)

17: Messale e sacramentario fiorentino

Il libro risale al sec. VII e contiene una trattazione sul simbolo. – *Ed.*: CaANQ 295-304 / Hn § 39. – *Reg.*: CIPL 1751.

Credo in Dio Padre onnipotente, 17
e in Gesù Cristo, suo Figlio unico, Signore nostro,
nato dallo Spirito Santo e Maria vergine,
sotto Ponzio Pilato fu crocifisso e sepolto, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo, siede alla destra del Padre, di là verrà a giudicare vivi e morti;
e nello Spirito Santo, nella santa chiesa, nella remissione dei peccati, nella risurrezione della carne.

19: Nicetas episc. Remesian.: Explanatio symboli

19 Credo in Deum Patrem omnipotentem [, caeli et terrae creatorem],
et in Filium eius Iesum Christum [Dominum nostrum (?)],
natum ex Spiritu Sancto et ex virgine Maria,
passum sub Pontio Pilato, crucifixum, mortuum, tertia die resurrexit vivus a mortuis, ascendit in caelos, sedet ad dexteram Patris, inde venturus iudicare vivos et mortuos,
et in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, communionem sanctorum, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem et vitam aeternam.

21: Augustinus: Sermo 215 In redditione symboli

21 Credimus in Deum Patrem omnipotentem, universorum creatorem, regem saeculorum, immortalem et invisibilem.
Credimus et in Filium eius Dominum nostrum Iesum Christum
natum de Spiritu Sancto ex virgine Maria,
crucifixus sub Pontio Pilato, mortuus et sepultus est, tertia die resurrexit a mortuis, adscendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris, inde venturus est iudicare vivos et mortuos.
Credimus et in Spiritum Sanctum, remissionem peccatorum, resurrectionem carnis, vitam aeternam per sanctam Ecclesiam catholicam.

22: Ps.-Aug. [Quodvultdeus Carthag.]: Sermones de symbolo

La versione africana è stata ricomposta da G. Morin (l.c. sotto) in base a quattro discorsi pseudo-agostiniani (PL 40, 637-652 651-660 659-668; 42, 1117-1130; cf. R. Braun: CpChL 60 [1976] 305-363) da lui attribuiti a Quodvultdeus, vescovo di Cartagine (437–453ca). *Ed.*: G. Morin: RBén 31(1914) 156-162; 35(1923) 233-245.
Testo di paragone [divergenze tra parentesi quadre]:

22 Credo in Deum Patrem omnipotentem, universorum creatorem, regem saeculorum, immortalem et invisibilem.

Mesia o Dacia, sec. IV (forma «R» ampliata)

19: Niceta, vescovo di Remesiana: Spiegazione del simbolo

Questa spiegazione si trova nel libro V dell'opera frammentaria *Competentibus ad baptismum instructionis libelli VI*, che in passato veniva attribuita a Niceta, vescovo di Aquileia, oggi a Niceta, vescovo di Remesiana (o Romaziana/Mesia Superiore, † dopo il 414). *Ed.*: A.E. Burn, *Niceta of Remesiana. His Life and Works* (Cambridge 1905) 39-49 / CaKA 341-360 / PL 52, 865-874 / Kelly 174 / Hn § 40.

Credo in Dio Padre onnipotente [, creatore del cielo e della terra], 19
e nel Figlio suo Gesù Cristo [Signore nostro (?)],
nacque per opera dello Spirito Santo e dalla vergine Maria,
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì, il terzo giorno risuscitò vivo dai morti, ascese nei cieli, siede alla destra del Padre, di là verrà a giudicare vivi e morti;
e nello Spirito Santo, la santa chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna.

Africa, sec. V/VI (forma «R» mutata)

21: Agostino: Discorso 215 per la professione del simbolo

Questa versione era in uso molto probabilmente a Ippona (Hippo Regius), la sede vescovile di s. Agostino (cf. *14). – *Ed.*: PL 38, 1072-1076 / Kelly 175 / Hn § 47 / Ltzm 13.

Crediamo in Dio Padre onnipotente, creatore di tutto, re dei secoli, immortale e invisibile. 21
Crediamo anche nel Figlio suo, il Signore nostro Gesù Cristo
nato per opera dello Spirito Santo dalla vergine Maria,
crocifisso sotto Ponzio Pilato, morto e sepolto, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese ai cieli, siede alla destra di Dio Padre, di là verrà a giudicare vivi e morti.
Crediamo anche nello Spirito Santo, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne la vita eterna per mezzo della santa chiesa cattolica.

22: Pseudo-Agostino [Quodvultdeus di Cartagine]: Discorsi sul simbolo

Fulgenzio, vescovo **di Ruspe** († 523). Il suo simbolo può essere ricostruito dai *Libri X contra Fabianum Arianum*, frammento 36 (cf. anche frammento 32: CpChL 91A, 831s, come pure *De fide*, c 20: ib., 751 / PL 65, 699C). – *Ed.*: J. Fraipont: CpChL 91A (1968) 854-860 / PL 65, 822-827 / CaUQ 2, 245-253 / Kelly 175s / Hn § 49. [Varianti di scarso rilievo non vengono considerate, giacché la versione non è del tutto sicura].

Credo in Dio Padre onnipotente, creatore di tutto, re dei secoli, immortale e invisibile. 22

Credo et in *Filium eius* [-!] Iesum Christum [, Filium eius unicum, Dominum nostrum],
qui natus est de Spiritu Sancto ex virgine Maria,
[qui] crucifixus *est* [-!] sub Pontio Pilato et sepultus [est], tertia die *a mortuis* [-! (?)] resurrexit, *assumptus est in caelos* [in caelum ascendit], et *ad dexteram Patris sedet* [in dextera Dei sedit], inde venturus est iudicare vivos et mortuos.
Credo et in Spiritum Sanctum, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem [et] *in* [-!] vitam aeternam per sanctam Ecclesiam.

23: Ildefonsus Toletanus: *De cognitione baptismi*

Il simbolo dell'arcivescovo Ildefonso di Toledo (659-669) si deduce dai cc. 36-83 dell'opera citata. – *Ed.*: PL 96, 126-142 / Kelly 176 / Hn § 55 / Ltzm 13s (combinazione).
Testo di paragone [divergenze tra parentesi quadre con l'indicazione delle sigle]: **Martino di Braga** (Portogallo) [= *MBr*], abate e vescovo († 579), scrisse tra il 572 e il 574 un discorso che dal primo editore fu intitolato *De correctione rusticorum*, ma in alcuni manoscritti ha il titolo più appropriato di *Epistula ad Polemium episcopum Asturicensem*. – *Ed.*: Cl.W. Barlow, *Martini episcopi Bracarensis Opera omnia* (New Haven 1950) 166s 196s / C.P. Caspari, *M. v. Bracaras Schrift De correctione rusticorum* (Christiania 1883) 26-28 / Hn § 54. ▷

23 *Credo* [*MBr:* Credis ...?] in Deum Patrem omnipotentem,
et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Deum et Dominum nostrum,
qui natus est de Spiritu Sancto *et* [*MBr:* ex] Maria virgine,
passus sub Pontio Pilato, crucifixus et sepultus, descendit ad inferna, tertia die resurrexit vivus a mortuis, ascendit in caelos, sedet ad dexteram *Dei Patris omnipotentis* [*MBr:* Patris], inde venturus [*LOMoz:* est] iudicare vivos et mortuos.
Credo [*MBr:* Credis ...?] in [1]*Sanctum* [2]*Spiritum* [*MBr Eth:* [2-1]], sanctam Ecclesiam catholicam, remissionem omnium peccatorum, carnis [*LOMoz:* huius] resurrectionem et vitam aeternam.

25-26: Fragmenta symboli Gallicani antiquioris

[*25] **Cipriano, vescovo di Toulon,** Lettera al vescovo Massimo di Ginevra, scritta tra il 516 e il 533. – *Ed.*: W. Gundlach: MGH, Epistulae 3, 435 / C. Wawra, in ThQ 85(1903) 589-594 / A.E. Burn, *Facsimiles of the Creeds from early manuscripts* (H. Bradshaw Society 36; Londra 1909) 3 e tavole I-III / Kelly 178 / Ltzm 15.
[*26] **Fausto, vescovo di Riez** (450-480), riporta un frammento nella sua opera *De Spiritu Sancto* I, 2 (prima attribuita al diacono Pascasio). – *Ed.*: A. Engelbrecht: CSEL 21, 103s / ▷

25 Credo in Deum Patrem omnipotentem.
Credo et in Iesum Christum, Filium eius unigenitum, Dominum nostrum,
qui conceptus de Spiritu Sancto, natus ex Maria virgine,

Credo anche nel *Figlio suo* [-!] Gesù Cristo [, Figlio suo unico, Signore nostro],
che è nato per opera dello Spirito Santo dalla vergine Maria,
[che] fu [-!] crocifisso sotto Ponzio Pilato e [fu] sepolto, il terzo giorno risuscitò *dai morti* [-! (?)], *fu assunto nei cieli* [ascese nel cielo], e siede alla destra *del Padre* [di Dio], di là verrà a giudicare vivi e morti.
Credo anche nello Spirito Santo, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne [e] *nel*[-!]la vita eterna per mezzo della santa chiesa.

Spagna, sec. VI/VII (forma tra «R» e «T»)

23: Ildefonso di Toledo: *De cognitione baptismi*

Liber ordinum mozarabicus [= *LOMoz*] (sec. VII). – *Ed.*: M. Férotin, *Le Liber Ordinum en usage dans l'Église wisigothique et mozarabe d'Espagne du Ve au XIe siècle* (*Monumenta Ecclesiae Liturgica* 5: Parigi 1904) 185s / Kelly 177 / DALtg 12/I (1935) 447. – *Reg.*: CIPL 1930. – Il testo del simbolo nel *Missale mixtum mozarabicum* (PL 85, 395A; Hn § 58; Ltzm 14), che in molti punti diverge dalle altre versioni spagnole, qui non viene preso in considerazione.
Eterio (Hetherius), vescovo **di Osma,** e il suo maestro, il presbitero **Beato di Astorga** (Bieco di Liébana / Astorga), composero nel 785 l'opera *Adversus Elipandum archiepiscopum Toletanum libri II* [= *Eth*]; la forma esatta del simbolo si trova nel libro I, cap. 22. – *Ed.*: PL 96, 906D / Hn § 56.

Credo [*MBr*: Credi ...?] in Dio Padre onnipotente, 23
e in Gesù Cristo, suo Figlio unico, Dio e Signore nostro,
che è nato per opera dello Spirito Santo *e* [*MBr*: da] Maria vergine,
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso e sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò vivo dai morti, ascese nei cieli, siede alla destra *di Dio Padre onnipotente* [*MBr*: del Padre], di là verrà a giudicare vivi e morti.
Credo [*MBr*: Credi ...?] nel [1]*Santo* [2]*Spirito* [*MBr Eth*: [2-1]], la santa chiesa cattolica, la remissione di tutti i peccati, la risurrezione *della* [*LOMoz*: di questa] carne e la vita eterna.

Gallia meridionale, sec. VI/VII (forma tra «R» e «T»)

25-26: Frammenti di uno dei simboli gallici più antichi

PL 62, 11 / Hn § 61 / Burn, l.c. sopra 3 / Kelly 178 / Ltzm 14s. – Altri testi attribuiti a Fausto, con i quali spesso si completa il suo simbolo, cioè i suoi Discorsi 9 e 10 (dello Pseudo-Eusebio di Emesa) [in CaKA 1, 315 328] e il *Tractatus de symbolo* [CaANQ 262] qui non vengono considerati, non essendo autentici.
I due frammenti nonostante la loro distanza nel tempo sono così vicini l'un l'altro per la struttura del testo e il luogo di provenienza, da completarsi e formare un simbolo solo.

Credo in Dio Padre onnipotente. 25
Credo pure in Gesù Cristo, suo Figlio unigenito, Signore nostro,
che ⟨fu⟩ concepito per opera dello Spirito Santo, nato da Maria vergine,

passus sub Pontio Pilato, crucifixus et sepultus, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit in caelos, sedet ad dexteram Patris, inde venturus iudicaturus vivos ac mortuos.

26 Credo et in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam, Sanctorum communionem, abremissa[m] peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam.

27: Missale Gallicanum Vetus: Sermo [9 Caesarii Ar.] de symbolo

Il *Missale Gallicanum Vetus* (inizio sec. VIII) contiene solo due versioni del simbolo poco divergenti l'una dall'altra; qui delle due viene riportata solo la prima dal *Sermo de symbolo* di Cesario d'Arles († 543) (cf. G. Morin, in RBén 46[1934] 178-189).
Ed.: G. Morin, *Caesarii Arelatensis Sermones* 1 (Maredsous 1936) 48 / CpChL 103 (1953) 47s / L.C. Mohlberg, *Missale Gallicanum Vetus* (*Cod. Vat. Palat. lat. 493*) (Rerum ecclesiasticarum documenta, Series maior, Fontes 3; Roma 1958) 18, § 63, 14 (l'altra versione: 10, § 26, 5) / J. Mabillon, *De liturgia Gallicana* III (Parigi 1685 e 1729) 339 (l'altra versione 348) / PL 72, 349BC / Hn § 67 / Ltzm 15. – Un altro simbolo riportato da Cesario qui non viene considerato non avendo una forma precisa: Pseudo-Agostino, *Sermo 244 de* ▷

27 Credo in Deum Patrem omnipotentem, creatorem caeli et terrae.
Credo et in *Iesum Christum* [Iesu Christo], Filium eius unigenitum sempiternum,
qui conceptus est [conceptum] de Spiritu Sancto, *natus est* [natum] de Maria virgine,
passus est [passum] sub Pontio Pilato, crucifix*us*, mortu*us* et sepult*us* [-um], descendit ad inferna, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedit ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus iudicare vivos et mortuos.
Credo in *Sanctum Spiritum* [Sancto Spiritu], sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam.

28: Pirminius: De singulis libris canonicis scarapsus

Pirminio (o meglio Priminio), originario della Settimania o Gallia Narbonese, vescovo missionario, fondatore e abate del monastero di Reichenau sul lago di Costanza, divulgò il simbolo della sua regione d'origine nell'opera *Scarapsus*, chiamata anche *Dicta Sancti Pirminii abbatis*, scritta tra il 718 e il 724. Questo simbolo, che ricorre due volte in forma declamatoria (cc. 10 e 28a) e una volta in forma d'interrogazione (c 12: = *28), offre già ▷

28 Credis in Deum Patrem omnipotentem, creatorem caeli et terrae?
Credis et in Iesu Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum,
qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria virgine,
passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuos et sepultos, discendit ad inferna, tertia die surrexit a mortuis, ascendit ad celos, sedit ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus iudicare vivos et mortuos?
Credis in Spiritu Sancto, sancta Aecclesia catholica, sanctorum communione, remissione peccatorum, carnis ressurrectionem, vitam aeternam?

patì sotto Ponzio Pilato, (fu) crocifisso e sepolto, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese nei cieli, siede alla destra del Padre, di là verrà a giudicare vivi e morti.
Credo pure nello Spirito Santo, la santa chiesa, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. 26

Gallia e Alemagna, sec. VII o inizio VIII (forma «T» iniziale)

27: Missale Gallicanum Vetus: Discorso [9 di Cesario di Arles] sul simbolo

symboli fide et bonis operibus / Cesario, Discorso 10: G. Morin, *Caesarii Arelatensis Sermones* 1, 51-53 / CpChL 103 (1953) 51-53 / PL 39, 2194s / Hn § 62.
Testo di paragone [divergenze tra parentesi quadre]:
Il Missale Bobiense (Bobbio, secolo VII o inizio VIII), chiamato in passato anche *Sacramentarium Gallicanum* o anche *Missale Vesontiense* (Besançon), presenta quattro versioni del simbolo. Qui viene presa come testo di paragone solo la prima, tralasciando differenze puramente ortografiche. – *Ed.*: E.A. Lowe, *The Bobbio Missal* (H. Bradshaw Society 58; Londra 1920) 56 (le altre versioni 56s 74s 181); J. Wickham Legg, Edizione fototipica (ib., vol. 53; Londra 1917) fol. 88r / J. Mabillon, *Museum Italicum* 1 (Parigi 1687 e 1724) 312 / PL 72, 489A / Kelly 394 / Hn § 66 / Ltzm 15. – *Reg.*: CIPL 1924.

Credo in Dio Padre onnipotente, creatore di cielo e terra. 27
Credo pure in Gesù Cristo, suo Figlio unigenito sempiterno,
che fu concepito [concepito] dallo Spirito Santo, *nacque* [nato] da Maria vergine,
patì sotto Ponzio Pilato, (fu) crocifisso, morì e (fu) sepolto, discese negli inferi, il terzo giorno risorse dai morti, ascese ai cieli, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare vivi e morti.
Credo nel Santo Spirito, la santa chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna.

28: Pirminio: Raccolta di testi da singoli libri di canoni

tutti gli elementi del testo che fu poi comunemente recepito («T»). Ha la forma dell'ultimo stadio di sviluppo, che ancora oggi vige. – *Ed.*: G. Jecker, *Die Heimat des hl. Pirmin* (Beiträge zur Geschichte des alten Mönchtums ..., 13; Münster 1927) 41 43 62s / A.E. Burn, *Facsimiles of the Creeds* (H. Bradshaw Society 36; Londra 1909) 10 e tavola X / CaKA 1, 158 160 185 / PL 89, 1034s 1046. Per il cap. 10 cf. anche Hn § 92 / Ltzm 15s. – Nel testo latino viene conservata l'ortografia dialettale originale delle parole.

Credi in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? 28
Credi pure in Gesù Cristo, suo Figlio unico, Signore nostro,
che fu concepito per opera dello Spirito Santo, nacque da Maria vergine,
patì sotto Ponzio Pilato, crocifisso, morto e sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese ai cieli, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare vivi e morti?
Credi nello Spirito Santo, la santa chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna?

29: Antiphonale Benchorense

Manoscritto liturgico prodotto tra il 680 e il 691 nel monastero di Bangor (Ulster, Irlanda del Nord). – *Ed.*: F.E. Warren, *The Liturgy and Ritual of the Celtic Church* (Oxford ▷

29 Credo in Deum Patrem omnipotentem, invisibilem, omnium creaturarum visibilium et invisibilium conditorem.
Credo et in Ihesum Christum Filium eius unicum, dominum nostrum, Deum omnipotentem,
conceptum de Spiritu Sancto, natum de Maria virgine,
passum sub Pontio Pilato, qui crucifixus et sepultus discendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit in caelis seditque ad dexteram Dei Patris omnipotentis, exinde venturus iudicare vivos ac mortuos.
Credo et in Spiritum Sanctum, Deum omnipotentem, unam habentem substantiam cum Patre et Filio, sanctam esse Ecclesiam catholicam, abremissa peccatorum, sanctorum commonionem [!], carnis resurrectionem. Credo vitam post mortem et vitam aeternam in gloria Christi.
Haec omnia credo in Deum.

30: Ordo Romanus baptismalis (O.R. XI ed. Andrieu = VII ed. Mabillon)

Il testo del simbolo di questo *Ordo*, in origine indicato solo con le lettere iniziali come si usava con i libri cerimoniali, si trova scritto completo in ortografia vernacola in manoscritti gallici dal sec. IX in poi. Allorché nel sec. X l'antica tradizione liturgica romana si interruppe, Roma accolse assieme ad altri elementi della liturgia gallica anche questa forma del simbolo. – *Ed.*: M. Andrieu, *Les Ordines Romani du haut moyen âge* 2 (Lovanio 1948) 435 nell'apparato.
Testo di paragone [divergenze tra parentesi quadre]:
Ordo Romano Antico [= *ORA*], in Andrieu Ordo 50, sorto verso la metà del sec. X in Gallia o Alemagna. – *Ed.*: M. Hittorp, *De divinis catholicae Ecclesiae officiis ac ministeriis* (Colonia 1568) 73 / *Maxima Bibliotheca veterum patrum et antiquorum scriptorum ecclesiastica* 13 (Lione 1677) 696 / Kelly 363 / Hn § 25.
Pseudo-Agostino: Discorsi 240-242 sul simbolo: è incerta la loro origine. Riportano simbo- ▷

30 (1) Credo in Deum Patrem omnipotentem, creatorem caeli et terrae,
(2) et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum,
(3) qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria virgine,
(4) passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus, descendit ad *inferna* [*Cat Brv:* inferos], (5) tertia die resurrexit a mortuis, (6) ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, (7) inde venturus *est* [*PsG:* -!] iudicare vivos et mortuos.
(8) Credo in Spiritum Sanctum, (9) [*Cat:* Credo] sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, (10) remissionem peccatorum, (11) carnis resurrectionem, (12) [*ORA:* et] vitam aeternam.

Irlanda, fine del sec. VII (forma «T» mutata)

29: Antifonale di Bangor

1881) 189 / Idem, Edizione fototipica (H. Bradshow Society 4 10; Londra 1893 1895) fol. 19 / CaUQ 2, 284 / PL 72, 597 / Kelly 395 / Hn § 76 / Ltzm 16. – *Reg.*: ClPL 1938.

Credo in Dio Padre onnipotente, invisibile, creatore di tutte le creature visibili e invisibili. 29
Credo pure in Gesù Cristo, suo Figlio unico, Signor nostro, Dio onnipotente,
concepito dallo Spirito Santo, nato da Maria Vergine,
che patì sotto Ponzio Pilato, ⟨fu⟩ crocifisso e sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese nei cieli e si assise alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare vivi e morti.
Credo pure nello Spirito Santo, Dio onnipotente, che ha una sostanza sola con il Padre e il Figlio, ⟨credo⟩ che la chiesa cattolica è santa, la remissione dei peccati, la comunione dei santi, la risurrezione della carne. Credo la vita dopo la morte e la vita eterna nella gloria di Cristo.
Tutto ciò ⟨è il mio⟩ credo in Dio.

Gallia, Alemagna, sec. VIII e dopo, Roma, sec. X e dopo (forma «T»)

30: Rituale battesimale romano (Ordo Romanus XI ed. Andrieu = VII ed. Mabillon)

li della forma «T» con lievi variazioni. Il Discorso 240 corrisponde in pieno al testo dell'*Ordo Romanus* XI. – *Ed.*: PL 39, 2188-2193 / Hn § 42.
Salterio latino-greco «papae Gregorii» [= *PsG*]: è un manoscritto del sec. XIII (Cambridge), la cui designazione non indica un papa, ma un certo priore inglese di nome Gregorio. Il testo greco è una ritraduzione dal latino. – *Ed.*: CaUQ 3, 11 / Hn § 24. – *Reg.*: M.R. James, *A Descriptive Catalogue of the MSS in the Library of Corpus Christi College, Cambridge* 2 (Cambridge 1912) 399-403 (n. 468).
Catechismo romano [= *Cat*]: scritto nel 1564 per deliberazione del concilio di Trento e pubblicato nel 1566.
Breviario romano [= *Brv*]: pubblicato nel 1568 «per ovviare alle divergenze nella preghiera» («ad tollendam orandi varietatem»). La forma del suo simbolo fu prescritta a tutta la chiesa latina.

(1) Credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, 30
(2) e in Gesù Cristo, suo Figlio unico, Signore nostro,
(3) il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine,
(4) patì sotto Ponzio Pilato, ⟨fu⟩ crocifisso, morì e ⟨fu⟩ sepolto, discese agli inferi, (5) il terzo giorno risuscitò dai morti, (6) ascese ai cieli, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, (7) di là verrà a giudicare vivi e morti.
(8) Credo nello Spirito Santo, (9) [*Cat*: Credo] la santa chiesa cattolica, la comunione dei santi, (10) la remissione dei peccati, (11) la risurrezione della carne, (12) [*ORA*: e] la vita eterna.

FORMULAE BREVES INTERROGATORIAE SYMBOLI BAPTISMALIS

36: Sacramentarium Gelasianum

Presenta la prassi liturgica romana del sec. VI circa, ma la sua formula battesimale (libro I, 44) viene fatta risalire a un periodo più antico. – *Ed.*: H. Wilson, *The Gelasian Sacramentary* (Oxford 1894) 86 / L.C. Mohlberg – L. Eizenhöfer, *Liber Sacramentorum ... (Sacramentarium Gelasianum)* (*Cod. Vat. Reg. lat. 3/6 / Parigi Bibl. Nat. 7193, 41/56*) (Rerum ecclesiasticarum Documenta, Series maior, Fontes 4; Roma [3]1981) 74 / PL 74, 1111C / Hn § 31e.
Testo di paragone [divergenze tra parentesi quadre]: ▷

36 Credis in Deum Patrem omnipotentem [*OR MA:* creatorem caeli et terrae]?
Credis [*MA:* -!] et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, natum et passum?
Credis et in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam [*OR MA:* catholicam], remissionem peccatorum, carnis resurrectionem [*OR MA:* vitam aeternam]?

B. FORMULAE ORIENTALES

SYMBOLA LOCALIA

40: Eusebius episc. Caesar.: Ep. ad suam dioecesim, a. 325

Dato che Eusebio afferma di essere stato battezzato con questa forma, il simbolo da lui riportato può risalire fin circa alla metà del sec. III. Il concilio di Nicea, a cui egli lo presentò perché venisse confermato, ne prese alcuni elementi per la stesura del proprio simbolo. – *Ed.*: Il testo è tramandato da: Atanasio d'Alessandria, *De decretis Nicaenae synodi*, 33 § 4 (a cura di H.G. Opitz, *Athanasius Werke* 2/1: *Apologien* [Berlino-Lipsia 1935] ▷

40 Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεὸν πατέρα παντοκράτορα, τὸν τῶν ἁπάντων ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων ποιητήν.

FORMULE BREVI DEL SIMBOLO BATTESIMALE IN FORMA D'INTERROGAZIONE

36: Sacramentarium Gelasianum

Ordo Romanus XXVIII [= *OR*]. – *Ed.*: M. Andrieu, *Les Ordines Romani du haut moyen âge* 3 (Lovanio 1951) 406s. Sua fonte è l'ordine battesimale del *Sacramentarium Gellonense* (intorno all'800, Gallia), a cura di A. Dumas - J. Deshusses: CpChL 159 (1981) 312-339.
Manuale Ambrosianum da un manoscritto del sec. XI [= *MA*]. – *Ed.*: M. Magistretti, *Monumenta veteris liturgiae Ambrosianae* 3 (Milano 1905) 208 / Ltzm 11s.

Credi in Dio Padre onnipotente [*OR MA*: creatore del cielo e della terra]? 36
Credi [*MA*: -!] pure in Gesù Cristo, suo Figlio unico, Signore nostro, che nacque e patì?
Credi pure nello Spirito Santo, la santa chiesa [*OR MA*: cattolica], la remissione dei peccati, la risurrezione della carne [*OR MA*: , la vita eterna]?

B. FORMULE ORIENTALI

Vengono riportati i simboli battesimali delle chiese di Siria e Palestina, Asia Minore, Egitto. Non vien qui considerata la ricostruzione della forma comunemente chiamata «O» (la equivalente della forma «R»), che secondo l'opinione di alcuni studiosi deve essere stata alla base dei simboli orientali. Le professioni di fede dei concili di Nicea e Costantinopoli vengono riportate nella seconda parte: vedi *125 e 150.

SIMBOLI LOCALI

Tra i simboli sotto riportati quelli di Cesarea e di Gerusalemme (forse anche quello di Macario l'Egiziano) hanno una forma pre-nicena, anche se i testi che ce li testimoniano non risalgono a tempi anteriori al concilio di Nicea. Negli altri simboli sono stati aggiunti alcuni elementi della teologia nicena, senza con ciò che la loro originale versione sia stata fortemente modificata.

Cesarea di Palestina, fine del sec. III

40: Eusebio, vescovo di Cesarea: Lettera alla sua diocesi, a. 325

29 / Idem, 3/1: *Urkunden zur Geschichte des Arianischen Streites* 318-328 [ib. 1934/5] 43 = n. 22); Teodoreto di Ciro, *Historia ecclesiae* 1, 12, 4 (a cura di L. Parmentier [GChSch; Lipsia 1911] 49 / PG 82, 940s), Socrate, *Historia ecclesiae* I, 8, 38 (PG 67, 69); Gelasio di Cizico, *Historia synodi Nicaenae* II, 35, 4 (a cura di G. Loeschke - M. Heinemann [GChSch; Lipsia 1918] 124); Kelly 181; Hn § 123.

Crediamo in un solo Dio, Padre onnipotente, il creatore di tutte le cose visibili e invisibili. 40

Καὶ εἰς ἕνα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν,
τὸν τοῦ Θεοῦ λόγον, Θεὸν ἐκ Θεοῦ, φῶς ἐκ φωτός, ζωὴν ἐκ ζωῆς, υἱὸν μονογενῆ, πρωτότοκον πάσης κτίσεως, πρὸ πάντων τῶν αἰώνων ἐκ τοῦ πατρὸς γεγεννημένον, δι' οὗ καὶ ἐγένετο τὰ πάντα,
τὸν διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν σαρκωθέντα καὶ ἐν ἀνθρώποις πολιτευσάμενον, καὶ παθόντα, καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, καὶ ἀνελθόντα πρὸς τὸν πατέρα, καὶ ἥξοντα πάλιν ἐν δόξῃ κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς.
Πιστεύομεν καὶ εἰς ἓν πνεῦμα ἅγιον.

41: Cyrillus episc. Hierosolym.: Catecheses VI-XVIII, cc. 348

Il testo del simbolo è raccolto da diversi singoli passi delle Catechesi, perciò finora viene ricostruito in modi diversi. Analogamente a «ἀνελθόντα» («salito»), secondo J.G. Davies (VigChr 9[1955] 218-221) si deve leggere anche «κατελθόντα» («disceso»). Cirillo ▷

41 Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεόν, πατέρα παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.
[Καὶ] εἰς ἕνα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν,
τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ πατρὸς γεννηθέντα Θεὸν ἀληθινὸν πρὸ πάντων τῶν αἰώνων, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο,
[τὸν κατελθόντα, τὸν σαρκωθέντα καὶ] ἐνανθρωπήσαντα, [τὸν] σταυρωθέντα [καὶ ταφέντα καὶ] ἀναστάντα [ἐκ νεκρῶν] τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανούς, καὶ καθίσαντα ἐκ δεξιῶν τοῦ πατρός, καὶ ἐρχόμενον ἐν δόξῃ κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.
[Καὶ] εἰς ἓν ἅγιον πνεῦμα, τὸν παράκλητον, τὸ λαλῆσαν ἐν τοῖς προφήταις, καὶ εἰς ἓν βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶ εἰς μίαν ἁγίαν καθολικὴν ἐκκλησίαν, καὶ εἰς σαρκὸς ἀνάστασιν, καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον.

42-45: Epiphanius episc. Salamin.: *Ancoratus*, a. 374

In quest'opera si trovano due formule del simbolo. La *formula più breve* (cap. 118, 9-13), che è molto vicina al simbolo costantinopolitano (*150), è stata interpolata da un copista tardivo che la sostituì al simbolo niceno che Epifanio originariamente qui riportava: B.M. Weischer, *Qērellos IV 2: Traktate des Epiphanius von Zypern und des Proklos von Kyzikos* (Äthiopistische Forschungen 6; Wiesbaden 1979) 49-51. La *formula più lunga* (cap. 119, 3-12) era destinata o all'uso nella catechesi o come simbolo battesimale per gli ▷

a) Forma brevior

42 Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεόν, πατέρα παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ τε καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.
Καὶ εἰς ἕνα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν,

E in un solo Signore, Gesù Cristo,
la Parola di Dio, Dio da Dio, luce da luce, vita da vita, Figlio unigenito, primogenito di tutta la creazione, generato prima di tutti i secoli dal Padre, per mezzo di lui tutto fu fatto,
si incarnò per la nostra salvezza e fu assieme agli uomini, e patì, e risuscitò il terzo giorno, e salì al Padre e verrà di nuovo in gloria a giudicare vivi e morti.
Crediamo pure in un solo Spirito Santo.

Gerusalemme, metà del sec. IV

41: Cirillo, vescovo di Gerusalemme: Catechesi VI–XVIII, circa 348

respingeva il concetto niceno di «ὁμοούσιος» secondo lui sabelliano. – *Ed.*: PG 33, 533s (cf. PG 33, 605-1060) / F.J.A. Hort, *Two dissertations* (Cambridge-Londra 1876) 142 / A.A. Stephenson, in Studia Patristica 3 (TU 78; Berlino 1961) 307 308-313 / Kelly 182s / Hn § 124 / Ltzm 19.

Crediamo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore di cielo e terra, di tutte le cose visibili e invisibili. 41
[E] in un solo Signore, Gesù Cristo,
il Figlio unigenito di Dio, Dio vero nato dal Padre prima di tutti i secoli, per mezzo del quale tutto fu fatto,
[discese, si incarnò e] divenne uomo, fu crocifisso [e sepolto e] risuscitò [dai morti] il terzo giorno, e salì nei cieli, e si assise alla destra del Padre, e viene in gloria a giudicare vivi e morti, del suo regno non ci sarà fine.
[E] in un solo Santo Spirito, il Paraclito, che ha parlato nei profeti, e in un solo battesimo di conversione per la remissione dei peccati, e in una sola santa chiesa cattolica, e nella risurrezione della carne, e nella vita eterna.

Asia Minore (località incerta), fine del sec. IV

42-45: Epifanio, vescovo di Salamina: *Ancoratus*, a. 374

eretici e ha la forma del simbolo niceno ampliato dallo stesso Epifanio. Non è unica nel suo genere, essendo il simbolo *Hermeneia* (cf. *46) e il grande simbolo armeno (cf. *48) versioni molto simili ad essa. – *Ed.*: K. Holl, *Epiphanius* (GChSch) 1, 146s [*formula più breve*] e 148s [*formula più lunga*] / PG 43, 232C e 234s / Hn § 125s / Ltzm 19s e 21s. - Cf. B.M. Weischer, in Oriens Christianus 63(1977) 33.

a) Formula più breve

Crediamo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore di cielo e terra, di tutte le cose visibili e invisibili. 42
E in un solo Signore Gesù Cristo,

τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων, τουτέστιν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρός, φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο, τά τε ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐν τῇ γῇ,

τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ πνεύματος ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς παρθένου, καὶ ἐνανθρωπήσαντα, σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα, καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς γραφάς, καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανούς, καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ πατρός, καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.

Καὶ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ κύριον καὶ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν πατρὶ καὶ υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν· εἰς μίαν ἁγίαν καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν ἐκκλησίαν· ὁμολογοῦμεν ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, προσδοκῶμεν ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, ἀμήν.

43 Τοὺς δὲ λέγοντας «ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν» καὶ «πρὶν γεννηθῆναι οὐκ ἦν», ἢ ὅτι ἐξ οὐκ ὄντων ἐγένετο ἢ ἐξ ἑτέρας ὑποστάσεως ἢ οὐσίας φάσκοντας εἶναι ἢ ῥευστὸν ἢ ἀλλοιωτὸν τὸν τοῦ Θεοῦ υἱόν, τούτους ἀναθεματίζει ἡ καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ ἐκκλησία.

b) Forma longior

44 Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεὸν πατέρα παντοκράτορα, πάντων ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων ποιητήν·

καὶ εἰς ἕνα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν,

τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ, γεννηθέντα ἐκ Θεοῦ πατρὸς μονογενῆ, τουτέστιν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρός, Θεὸν ἐκ Θεοῦ, φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο, τά τε ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐν τῇ γῇ, ὁρατά τε καὶ ἀόρατα,

τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα καὶ σαρκωθέντα, τουτέστι γεννηθέντα τελείως ἐκ τῆς ἁγίας Μαρίας τῆς ἀειπαρθένου διὰ πνεύματος ἁγίου, ἐνανθρωπήσαντα, τουτέστι τέλειον ἄνθρωπον λαβόντα, ψυχὴν καὶ σῶμα καὶ νοῦν καὶ πάντα, εἴ τι ἐστὶν ἄνθρωπος, χωρὶς ἁμαρτίας, οὐκ ἀπὸ σπέρματος ἀνδρὸς οὐδὲ ἐν ἀνθρώπῳ, ἀλλ' εἰς ἑαυτὸν σάρκα ἀναπλάσαντα εἰς μίαν ἁγίαν ἑνότητα· οὐ καθάπερ ἐν προφήταις ἐνέπνευσέ τε καὶ ἐλάλησε καὶ ἐνήργησεν, ἀλλὰ τελείως ἐνανθρωπήσαντα («ὁ γὰρ λόγος σὰρξ ἐγένετο», οὐ τροπὴν ὑποστὰς οὐδὲ μεταβαλὼν τὴν ἑαυτοῦ θεότητα εἰς ἀνθρωπότητα), εἰς μίαν συνενώσαντα ἑαυτοῦ ἁγίαν τελειότητά τε καὶ θεότητα (εἷς γάρ ἐστι κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ οὐ δύο, ὁ αὐτὸς Θεός, ὁ αὐτὸς κύριος, ὁ αὐτὸς βασιλεύς), παθόντα δὲ τὸν αὐτὸν ἐν σαρκί, καὶ ἀναστάντα καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς ἐν αὐτῷ τῷ σώματι, ἐνδόξως καθίσαντα ἐν δεξιᾷ τοῦ πατρός, ἐρχόμενον ἐν αὐτῷ τῷ σώματι ἐν δόξῃ κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς· οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος·

il Figlio unigenito di Dio, generato dal Padre prima di tutti i secoli, cioè dall'essenza del Padre, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, di essenza comune con il Padre, per mezzo del quale fu fatto tutto ciò che è nei cieli e ciò che è nella terra,

a motivo di noi uomini e della nostra salvezza discese dai cieli e si incarnò dallo Spirito Santo e da Maria la Vergine e si fece uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, e patì e fu sepolto, e risuscitò il terzo giorno secondo le Scritture, e salì nei cieli, e siede alla destra del Padre, e viene di nuovo con gloria a giudicare vivi e morti, del suo regno non ci sarà fine.

E nello Spirito Santo, il Signore e datore di vita, che procede dal Padre, che con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, che parlò attraverso i profeti; in una sola santa chiesa cattolica e apostolica; riconosciamo un solo battesimo per la remissione dei peccati, aspettiamo la risurrezione dei morti e la vita del secolo futuro. Amen.

Coloro che dicono: «C'era un tempo in cui egli non era», e: «Prima di essere generato non c'era», oppure che fu fatto dal nulla, oppure che è da un'altra ipostasi o sostanza o che il Figlio di Dio ⟨è⟩ mutevole o alterabile, costoro la chiesa cattolica e apostolica li colpisce con l'anatema. 43

b) Formula più lunga

Crediamo in un solo Dio Padre onnipotente, creatore di tutte le cose visibili e invisibili; 44

e in un solo Signore, Gesù Cristo,

il Figlio di Dio, unigenito generato da Dio Padre, cioè dall'essenza del Padre, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa essenza del Padre, per mezzo di lui tutto fu fatto, le cose nei cieli e quelle in terra, visibili e invisibili,

egli a motivo di noi uomini e della nostra salvezza discese e si incarnò, cioè fu perfettamente generato dalla santa sempre Vergine Maria per mezzo dello Spirito Santo, si fece uomo, cioè assunse l'uomo completo, anima e corpo e mente e tutto, se qualcosa è uomo, senza il peccato, non da seme di uomo, né in un uomo, ma assunse in sé la carne costituendo una sola santa unità; non fu ispirazione, parola e agire come nei profeti, ma divenne pienamente uomo («il Verbo infatti si è fatto carne» non mettendo come base un mutamento né trasformando la sua divinità in umanità) avendo unificato in una sola la sua santa perfezione ⟨d'uomo⟩ e la divinità (infatti uno solo è il Signore Gesù Cristo e non due, lo stesso Dio, lo stesso Signore, lo stesso re), egli stesso soffrì nella carne e risuscitò e salì nei cieli nello stesso corpo, si assise in gloria alla destra del Padre, viene nello stesso corpo in gloria a giudicare vivi e morti; del suo regno non ci sarà fine;

καὶ εἰς τὸ ἅγιον πνεῦμα πιστεύομεν, τὸ λαλῆσαν ἐν νόμῳ καὶ κηρῦξαν ἐν τοῖς προφήταις καὶ καταβὰν ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην, λαλοῦν ἐν ἀποστόλοις, οἰκοῦν ἐν ἁγίοις· οὕτως δὲ πιστεύομεν ἐν αὐτῷ, ὅτι ἐστὶ πνεῦμα ἅγιον, πνεῦμα Θεοῦ, πνεῦμα τέλειον, πνεῦμα παράκλητον, ἄκτιστον, ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπορευόμενον καὶ ἐκ τοῦ υἱοῦ λαμβανόμενον καὶ πιστευόμενον· πιστεύομεν εἰς μίαν καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν ἐκκλησίαν, καὶ εἰς ἓν βάπτισμα μετανοίας, καὶ εἰς ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ κρίσιν δικαίαν ψυχῶν καὶ σωμάτων, καὶ εἰς βασιλείαν οὐρανῶν, καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον.

45 Τοὺς δὲ λέγοντας, ὅτι ἦν ποτε, ὅτε οὐκ ἦν ὁ υἱὸς ἢ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἢ ὅτι ἐξ οὐκ ὄντων ἐγένετο ἢ ἐξ ἑτέρας ὑποστάσεως ἢ οὐσίας, φάσκοντας εἶναι τρεπτὸν ἢ ἀλλοιωτὸν τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ ἢ τὸ ἅγιον πνεῦμα, τούτους ἀναθεματίζει ἡ καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ ἐκκλησία, ἡ μήτηρ ὑμῶν τε καὶ ἡμῶν· καὶ πάλιν ἀναθεματίζομεν τοὺς μὴ ὁμολογοῦντας ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ πάσας τὰς αἱρέσεις τὰς μὴ ἐκ ταύτης τῆς ὀρθῆς πίστεως οὔσας.

46-47: Ἑρμηνεία εἰς τὸ σύμβολον [pseudo?-]Athanasiana

L'*Hermeneia* o interpretazione del simbolo, attribuita dalla tradizione ad Atanasio d'Alessandria († 373), oggi gli viene per lo più negata. Il simbolo è molto simile a quello più lungo di Epifanio e a quello armeno più ampio. Circa la questione della dipendenza vi-

46 Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεόν, πατέρα παντοκράτορα, πάντων ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων ποιητήν.

Καὶ εἰς ἕνα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν,

τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ, γεννηθέντα ἐκ τοῦ πατρός, Θεὸν ἐκ Θεοῦ, φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο, τά τε ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, ὁρατά τε καὶ ἀόρατα·

τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα, σαρκωθέντα, ἐνανθρωπήσαντα, τουτέστι γεννηθέντα τελείως ἐκ Μαρίας τῆς ἀειπαρθένου διὰ πνεύματος ἁγίου, σῶμα καὶ ψυχὴν καὶ νοῦν καὶ πάντα, ὅσα ἐστὶν ἀνθρώποις, χωρὶς ἁμαρτίας, ἀληθινῶς καὶ οὐ δοκήσει ἐσχηκότα· παθόντα, τουτέστι σταυρωθέντα, ταφέντα, καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, καὶ ἀνελθόντα εἰς οὐρανοὺς ἐν αὐτῷ τῷ σώματι, ἐνδόξως καθίσαντα ἐν δεξιᾷ τοῦ πατρός, ἐρχόμενον ἐν αὐτῷ τῷ σώματι ἐν δόξῃ κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.

Καὶ πιστεύομεν εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ οὐκ ἀλλότριον πατρὸς καὶ υἱοῦ, ἀλλ' ὁμοούσιον ὂν πατρὶ καὶ υἱῷ, τὸ ἄκτιστον, τὸ τέλειον, τὸ παράκλητον, τὸ λαλῆσαν ἐν νόμῳ καὶ ἐν προφήταις καὶ ἐν [ἀποστόλοις καὶ] εὐαγγελίοις· καταβὰν ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην, κηρυξόμενον [κηρῦξαν] ἀποστόλοις, οἰκοῦν ἐν ἁγίοις. Καὶ πιστεύομεν εἰς μίαν μόνην ταύτην καθολικὴν *καὶ ἀποστολικὴν* [-!] ἐκκλησίαν, εἰς ἓν βάπτισμα μετανοίας καὶ ἀφέσεως ἁμαρτιῶν, εἰς ἀνάστασιν νεκρῶν, εἰς κρίσιν αἰώνιον ψυχῶν τε καὶ σωμάτων, εἰς βασιλείαν οὐρανῶν, καὶ ζωὴν αἰώνιον.

e crediamo nel Santo Spirito, che parlò nella legge e predicò nei profeti e discese sul Giordano, parla negli apostoli e abita nei santi; crediamo in lui nel senso che è Spirito Santo, Spirito di Dio, Spirito perfetto, Spirito Paraclito, increato, che procede dal Padre e accolto dal Figlio e creduto; crediamo in una sola chiesa cattolica e apostolica e in un solo battesimo di conversione e nella risurrezione dei morti e il giusto giudizio delle anime e dei corpi e nel regno dei cieli e nella vita eterna.

Coloro poi che dicono che c'era un tempo in cui il Figlio o lo Spirito Santo non c'era, o che fu fatto da ciò che non è, o da altra ipostasi o essenza, affermando essere il Figlio di Dio o il Santo Spirito mutevole o modificabile, costoro la chiesa cattolica e apostolica, la madre vostra e nostra, li colpisce di anatema; e di nuovo colpiamo d'anatema coloro che non riconoscono la risurrezione dei morti e tutte le scelte che non sono da questa retta fede. 45

46-47: Ἑρμηνεία εἰς τὸ σύμβολον [pseudo?-]atanasiana

cendevole dei tre simboli ci sono diversi pareri. Gli uni affermano che l'*Hermeneia* sia derivata dal simbolo di Epifanio e (dal sec. VII in poi) sia stata alla base del simbolo armeno maggiore, altri invece invertono l'ordine della dipendenza (cf. *48). – *Ed.*: Hn § 127 / PG 26, 1232 / CaUQ 1, 2-4.

Crediamo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore di tutte le cose visibili e invisibili. 46

E in un solo Signore Gesù Cristo,

il Figlio di Dio, generato dal Padre, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa essenza del Padre, per mezzo di lui tutto fu fatto, le cose nel cielo e quelle sulla terra, visibili e invisibili;

egli a motivo di noi uomini e a motivo della nostra salvezza discese, si incarnò, divenne uomo, cioè generato perfettamente da Maria, la sempre vergine, per mezzo dello Spirito Santo, ha avuto veramente e non in apparenza corpo e anima e mente e tutto quanto è proprio degli uomini, senza il peccato; patì, cioè fu crocifisso, sepolto, e risuscitò il terzo giorno e salì nei cieli nello stesso corpo, si assise in gloria alla destra del Padre, viene nello stesso corpo in gloria a giudicare vivi e morti, del suo regno non ci sarà fine.

E crediamo nello Spirito Santo, che non è estraneo al Padre e al Figlio, ma della stessa essenza del Padre e del Figlio, increato, perfetto, Paraclito, che parlò nella legge e nei profeti e [negli apostoli e] nei vangeli; discese sul Giordano, *sarà predicato* [predicò] agli apostoli, abita nei santi. E crediamo in questa sola unica chiesa cattolica *e apostolica* [-!], in un solo battesimo di conversione e di remissione dei peccati, nella risurrezione dei morti, nel giudizio eterno delle anime e dei corpi, nel regno dei cieli e la vita eterna.

47 Τοὺς δὲ λέγοντας, ὅτι ἦν ποτε, ὅτε οὐκ ἦν ὁ υἱός, ἢ ἦν ποτε, ὅτε οὐκ ἦν τὸ ἅγιον πνεῦμα, ἢ ὅτι ἐξ οὐκ ὄντων ἐγένετο, ἢ ἐξ ἑτέρας ὑποστάσεως ἢ οὐσίας φάσκοντας εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ ἢ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, τρεπτὸν ἢ ἀλλοιωτόν, τούτους ἀναθεματίζομεν, ὅτι αὐτοὺς ἀναθεματίζει ἡ καθολικὴ μήτηρ ἡμῶν καὶ ἀποστολικὴ ἐκκλησία· καὶ ἀναθεματίζομεν πάντας τοὺς μὴ ὁμολογοῦντας ἀνάστασιν *σαρκὸς* [νεκρῶν] καὶ πᾶσαν αἵρεσιν, τουτέστι τοὺς μὴ ὄντας ἐκ ταύτης τῆς πίστεως τῆς ἁγίας καὶ μόνης καθολικῆς ἐκκλησίας.

48-49: Symbolum maius Ecclesiae Armeniacae

Questo simbolo secondo A. Ter-Mikelian veniva usato non per il battesimo (come la forma breve *6), ma nel contesto della liturgia eucaristica. Il testo originale – indubbiamente greco – è andato perduto, ma può essere ricostruito con sufficiente sicurezza dalla ritraduzione del testo armeno. Piccole divergenze nella ricostruzione derivano dal fatto che gli Armeni uniti alla chiesa romana usano una forma che in parecchi punti si diversifica da quella degli Armeni ortodossi. Ad es. è stato introdotto il «Filioque». Il testo greco principale qui riportato corrisponde ampiamente a quella versione greca che può essere ricostruita dalla traduzione tedesca abbastanza letterale del testo armeno di F.X. Steck, *Die Liturgie der katholischen Armenier* (Tubinga 1845) 43; [tra parentesi quadre] sono indicate varianti importanti proposte da Ter-Mikelian e Hort. – Circa l'origine di questo simbolo i pareri divergono notevolmente. Alcuni affermano che è più antico del simbolo ▷

48 Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεόν, πατέρα παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων.
Καὶ εἰς ἕνα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν,
τὸν υἱὸν Θεοῦ, [τὸν] γεννηθέντα *ἐκ τοῦ* [-!] πατρὸς μονογενῆ [τουτέστιν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρός] *πρὸ πάντων τῶν αἰώνων* [-!], Θεὸν ἐκ Θεοῦ, φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο, τὰ [τε] *ἐν τῷ οὐρανῷ* [ἐν τοῖς οὐρανοῖς] καὶ τὰ *ἐν τῇ γῇ* [ἐπὶ τῆς γῆς], ὁρατά τε καὶ ἀόρατα,
τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν, σαρκωθέντα, ἐνανθρωπήσαντα [, γεννηθέντα] τελείως ἐκ Μαρίας τῆς ἁγίας παρθένου διὰ πνεύματος ἁγίου, *ἐξ ἧς ἀνέλαβεν σάρκα, νοῦν, ψυχὴν* [ἐκ ταύτης σῶμα καὶ ψυχὴν καὶ νοῦν] καὶ πάντα ὅσα ἐστὶν *ἐν ἀνθρώπῳ* [ἄνθρωπος], ἀληθῶς καὶ οὐ δοκήσει [ἐσχηκότα], παθόντα, σταυρωθέντα, ταφέντα, ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, καὶ ἀνελθόντα εἰς *τὸν οὐρανὸν* [τοὺς οὐρανοὺς] ἐν αὐτῷ τῷ σώματι, καθίσαντα *ἐν δεξιᾷ* [ἐκ δεξιῶν] τοῦ πατρός, ἐρχόμενον ἐν αὐτῷ τῷ σώματι καὶ ἐν δόξῃ πατρὸς κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.
[Καὶ] Πιστεύομεν εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ ἄκτιστον, τὸ τέλειον, τὸ λαλῆσαν *διὰ τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν καὶ τῶν εὐαγγελιστῶν* [ἐν νόμῳ καὶ ἐν προφήταις καὶ ἐν εὐαγγελίοις], *τὸ* [-!] καταβὰν ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην, κηρῦξαν *τὸν ἀπόστολον* [ἀποστόλοις] καὶ [-!] *οἰκῆσαν* [οἰκοῦν] ἐν ἁγίοις. [Καὶ] Πιστεύομεν εἰς μίαν μόνην καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν ἐκκλησίαν, εἰς ἓν βάπτισμα *εἰς μετάνοιαν* [μετανοίας],

Coloro che dicono poi che c'era un tempo in cui non c'era il Figlio, oppure un tempo in cui non c'era il Santo Spirito, oppure che fu fatto da ciò che non è o da un'altra ipostasi o essenza, affermando essere il Figlio di Dio e lo Spirito Santo mutevole o modificabile, costoro li colpiamo d'anatema, poiché li colpisce d'anatema la nostra madre cattolica e chiesa apostolica; e colpiamo di anatema tutti coloro che non riconoscono la risurrezione *della carne* [dei morti] e ogni scelta parziale, cioè quelle che non sono da questa fede della santa e unica chiesa cattolica. 47

48-49: Il grande simbolo di fede della chiesa armena

lungo di Epifanio (*44s) e che fu introdotto in Armenia dalla Cappadocia verso la metà del sec. IV, altri lo ritengono semplicemente una forma più recente e scadente della *Hermeneia* (*46s), che divenne in Armenia di uso comune a partire dal sec. VII: cf. G. Winkler, *A Remarkable Shift in the 4th Century Creeds. An Analysis of the Armenian, Syriac and Greek Evidence*, in Studia Patristica 17/III (Oxford 1982) 1396-1401.
Ed.: A. Ter-Mikelian, l.c. al *6, 22-24 / F.J.A. Hort, l.c. al *41, 120-123 146s («*Cappadocian Creed*») / Hn § 137 (nelle note la versione degli Armeni uniti) / CaANQ 2, 31-34 (una ricostruzione talvolta scostantesi) / MaC 25, 1269CD (con elementi più tardivi) / È presentata solo una traduzione latina negli *Acta Benedicti XII*, a cura di A.L. Tăutu (*Codex Iuris Canonici Orientalis*, Fontes III 8 [Vaticano 1958]) 228.

Crediamo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore di cielo e terra, delle cose visibili e invisibili. 48
E in un solo Signore, Gesù Cristo,
il Figlio di Dio, unigenito generato da [il] Padre [cioè dall'essenza del Padre] *prima di tutti i secoli* [-!], Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa essenza del Padre, per mezzo del quale tutto fu fatto, le cose *nel cielo* [nei cieli] e quelle *nella* [sulla] terra, visibili e invisibili,

egli a motivo di noi uomini e per la nostra salvezza discese dai cieli, si incarnò e divenne uomo [, generato] perfettamente da Maria, la santa Vergine, per mezzo dello Spirito Santo, *dalla quale assunse carne, mente, anima* [da questa ha avuto corpo e anima e mente] e tutto quanto è *nell'uomo* [uomo], veracemente e non per sembianza, patì, fu crocifisso, sepolto, risuscitò il terzo giorno, e ascese *nel cielo* [nei cieli] nello stesso corpo, si assise alla destra del Padre, viene nello stesso corpo e nella gloria del Padre a giudicare vivi e morti, il suo regno non avrà fine.

[E] crediamo nello Spirito Santo, increato, perfetto, che parlò *attraverso la legge e i profeti e gli evangelisti* [nella legge e nei profeti e nei vangeli], *egli* [-!] discese sul Giordano, predicò *l'apostolo* [agli apostoli] *e* [-!] *abitò* [abita] nei santi. [E] crediamo in una sola chiesa cattolica e apostolica, in un solo battesimo *per la* [di] conversione, nel *perdono*

εἰς πάρεσιν [ἱλασμὸν(?)] καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, εἰς ἀνάστασιν νεκρῶν, εἰς κρίσιν *τοῦ αἰῶνος* [αἰώνιον] ψυχῶν τε καὶ σωμάτων, εἰς βασιλείαν *τῶν* [-!] οὐρανῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον.

49 Τοὺς δὲ λέγοντας «ἦν ποτε, ὅτε οὐκ ἦν ὁ υἱὸς *τοῦ Θεοῦ* [-!]», ἢ «ἦν ποτε, ὅτε οὐκ ἦν τὸ *πνεῦμα τὸ ἅγιον* [τὸ ἅγιον πνεῦμα]», ἢ ὅτι ἐξ οὐκ ὄντων *ἐγένοντο* [ἐγένετο], ἢ ἐξ ἑτέρας ὑποστάσεως ἢ οὐσίας φάσκοντας εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ ἢ *καὶ* [-!] τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, *καὶ τρεπτοὺς ἢ ἀλλοιωτοὺς εἶναι αὐτούς* [τρεπτὸν ἢ ἀλλοιωτόν], τούτους ἀναθεματίζει ἡ καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ ἐκκλησία.

50: Symbolum baptismale Antiochenum (Fragmenta)

Di questo simbolo battesimale, da distinguersi da quello del sinodo tenuto nel 341 contro Atanasio d'Alessandria, sono conservati tre frammenti nei tre seguenti autori:
[A] **Eusebio**, [poi] vescovo **di Dorileo**, *Obtestatio contra Nestorium* (negli atti del concilio di Efeso del 431). – *Ed.*: ACOe 1/1/1, 102 / MaC 4, 1009E / Kelly 184s.
[B] **Giovanni Cassiano**, *De incarnatione Domini contra Nestorium*, VI, c. 3, n. 2; c. 4, n. ▷

50 [Πιστεύομεν εἰς ἕνα καὶ μόνον ἀληθινὸν Θεόν, πατέρα παντοκράτορα, πάντων ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων ποιητήν.

Καὶ εἰς τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ καὶ πρωτότοκον πάσης κτίσεως, τὸν ἐξ αὐτοῦ γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων, οὐ ποιηθέντα,]

[*A*:] Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, ὁμοούσιον τῷ πατρί, δι' οὗ καὶ οἱ αἰῶνες κατηρτίσθησαν καὶ τὰ πάντα ἐγένετο,

τὸν δι' ἡμᾶς [κατ]ελθόντα καὶ γεννηθέντα ἐκ Μαρίας τῆς ἁγίας [τῆς ἀει]παρθένου, καὶ σταυρωθέντα ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου,

[καὶ ταφέντα καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς γραφάς, καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανούς, καὶ πάλιν ἐρχόμενον κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς ...]

[*C*:] καὶ εἰς ἁμαρτιῶν ἄφεσιν, καὶ [εἰς] νεκρῶν ἀνάστασιν, καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον.

[B:] Credo in unum et solum verum Deum, Patrem omnipotentem, creatorem omnium visibilium et invisibilium creaturarum.

Et in Dominum nostrum Iesum Christum, Filium eius unigenitum et primogenitum totius creaturae, ex eo natum ante omnia saecula, et non factum,

Deum verum ex Deo vero, homousion Patri, per quem et saecula compaginata sunt et omnia facta,

qui propter nos venit et natus est ex Maria virgine, et crucifixus sub Pontio Pilato,

et sepultus, et tertia die resurrexit secundum Scripturas, et ascendit in caelos, et iterum veniet iudicare vivos et mortus ...

[espiazione?] e remissione dei peccati, nella risurrezione dei morti, nel giudizio del secolo [eterno] delle anime e dei corpi, nel regno dei cieli e nella vita eterna.

Coloro poi che dicono: «C'era un tempo in cui il Figlio *di Dio* [-!] non c'era», oppure: «C'era un tempo in cui non c'era lo Spirito Santo», oppure affermano che *furono fatti* [fu fatto] da ciò che non è o da un'altra ipostasi o essenza il Figlio di Dio oppure *anche* [-!] lo Spirito Santo, e che *sono mutevoli e modificabili* [è mutevole e modificabile], costoro la chiesa cattolica e apostolica li colpisce di anatema. 49

Antiochia, fine del sec. IV

50: Simbolo battesimale antiocheno (frammenti)

2; c. 6-10. Cita in latino. – *Ed.*: M. Petschenig: CSEL 17, 327 329 331-335 / PL 50, 142-144 149s 153-158 / Kelly 183s.
[C] **Giovanni Crisostomo**, Omelia 40 su 1Cor (15,29), n. 1 2. – *Ed.*: PG 61, 348 349.
L'altro testo greco [tra parentesi quadre] è una ricostruzione. – Cf. anche Hn § 130 / Ltzm 22s.

[Crediamo in un unico e solo Dio vero, Padre onnipotente, creatore di tutte le cose visibili e invisibili.

E nel Signore nostro Gesù Cristo, suo Figlio unigenito e primogenito di tutta la creazione, generato da lui prima di tutti i secoli, non creato.]

[A:] Dio vero da Dio vero, della stessa essenza del Padre, per mezzo del quale furono sia ordinati i cieli che fatto tutto,

egli a motivo di noi venne [discese] e fu generato da Maria, la santa [sempre] vergine, e fu crocifisso sotto Ponzio Pilato,

[e fu sepolto e risuscitò il terzo giorno secondo le Scritture, e ascese nei cieli, e di nuovo viene a giudicare vivi e morti ...]

[C:] e nella remissione dei peccati, e [nel]la risurrezione dei morti, e nella vita eterna.

[B:] Credo in uno e solo vero Dio, Padre onnipotente, creatore di tutte le creature visibili e invisibili. 50

E nel Signore nostro Gesù Cristo, suo Figlio unigenito e primogenito di ogni creatura, nato da lui prima di tutti i secoli, e non fatto,

Dio vero da Dio vero, consostanziale al Padre, per mezzo del quale sono stati sia connessi i cieli che tutto fatto,

il quale a nostro favore venne e nacque da Maria vergine e fu crocifisso sotto Ponzio Pilato,

e sepolto, e il terzo giorno risuscitò secondo le Scritture, e ascese nei cieli, e di nuovo verrà a giudicare vivi e morti ...

51: Theodorus episc. Mops.: Catecheses I-X, inter 381-392

La forma presentata da Teodoro, secondo quanto egli stesso testimonia, fu ampliata sotto l'influsso del concilio di Costantinopoli e del suo simbolo. Davanti a «πνεῦμα ἅγιον» fu messo «ἕν» e aggiunto tutto ciò che segue. – *Ed.*: Edizione siriaco-francese di R. Tonneau - R. Devreesse, *Les homélies catéchétiques de Théodor de Mopsueste* (ST 145; Ro- ▷

51 Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεόν, πατέρα παντοκράτορα, πάντων ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων ποιητήν.
Καὶ εἰς ἕνα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν,
τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν πρωτότοκον πάσης κτίσεως, τὸν ἐκ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων, οὐ ποιηθέντα, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, ὁμοούσιον τῷ πατρὶ αὐτοῦ, δι' οὗ οἱ αἰῶνες κατηρτίσθησαν καὶ τὰ πάντα ἐγένετο,
τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν, καὶ σαρκωθέντα καὶ ἄνθρωπον γενόμενον, γεννηθέντα ἐκ Μαρίας τῆς παρθένου, καὶ σταυρωθέντα ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, ταφέντα καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς γραφάς, ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανούς, καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ, καὶ πάλιν ἐρχόμενον κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς.
Καὶ εἰς ἓν πνεῦμα ἅγιον, τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπορευόμενον, πνεῦμα ζωοποιόν· ὁμολογοῦμεν ἓν βάπτισμα, μίαν ἁγίαν ἐκκλησίαν καθολικήν, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, ἀνάστασιν σαρκὸς καὶ ζωὴν αἰώνιον.

55: S. Macarii Magni Apophthegmata

In un manoscritto viennese (del sec. IX) degli *Apophthegmata Patrum* e nei manoscritti greci parigini 1627 e 1628 (sec. XIII e XIV) della *Historia Lausiaca* di Palladio di Elenopoli viene tramandata la storia di s. Macario, l'Egiziano o Magno (circa 300-390), in cui viene riportato il simbolo. La sua è probabilmente una forma locale egiziana, il cui nucleo è preniceno. Elementi niceni furono aggiunti più tardi. Verso la fine il simbolo invece della forma ufficiale presenta una parafrasi alquanto libera. Mentre E. Preuschen ritiene questa storia come parte autentica del cap. 19 della *Historia Lausiaca*, C. Butler ▷

55 Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, πατέρα παντοκράτορα.
Καὶ εἰς τὸν ὁμοούσιον αὐτοῦ λόγον, δι' οὗ ἐποίησε τοὺς αἰῶνας,
τὸν ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων εἰς ἀθέτησιν *τῆς* [-!] ἁμαρτίας ἐπιδημήσαντα ἐν σαρκί, *ἣν ἐκ τῆς ἁγίας παρθένου Μαρίας ἑαυτῷ ὑπεστήσατο* [σαρκωθέντα ἐκ τῆς ἁγίας παρθένου, καὶ]
τὸν [-!] σταυρωθέντα ὑπὲρ ἡμῶν, καὶ ἀποθανόντα *καὶ ταφέντα* [-!] καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ [καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανούς], καὶ *καθεζόμενον ἐν δεξιᾷ τοῦ πατρός* [καθίσαντα ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ καὶ πατρός], καὶ πάλιν ἐρχόμενον *ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι* [-!] κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς.

Mopsuestia in Cilicia, fine del sec. IV

51: Teodoro, vescovo di Mopsuestia: Catechesi I-X, tra il 381 e il 392

ma 1949); v. ricostruzioni del simbolo greco in A. Rücker, *Ritus baptismi et Missae, quem descripsit Theodorus episcopus Mopsuestenus in sermonibus catecheticis* (Opuscola et textus historiam ecclesiae ... illustrantia, Series liturgica 2; Münster 1933) 43s, e J. Lebon, in RHE 32(1936) 836 / Kelly 187s.

Crediamo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore di tutte le cose visibili e invisibili. 51
E in un solo Signore, Gesù Cristo,
il Figlio unigenito di Dio, il primogenito di tutta la creazione, generato da suo Padre prima di tutti i secoli, non creato, Dio vero da Dio vero, consostanziale a suo Padre, per mezzo di lui furono instaurati i secoli e tutto fu fatto,
egli a motivo di noi uomini e della nostra salvezza discese dai cieli, e si incarnò e divenne uomo, generato da Maria Vergine, e crocifisso sotto Ponzio Pilato, fu sepolto e risuscitò il terzo giorno secondo le Scritture, ascese nei cieli, siede alla destra di Dio, e di nuovo viene a giudicare vivi e morti.
E in un solo Spirito Santo, che procede dal Padre, Spirito vivificante; professiamo un solo battesimo, una sola santa chiesa cattolica, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna.

Egitto, metà del sec. IV

55: Apoftegmi di Macario il Grande

nella sua edizione critica di quest'opera (*The Lausiac History of Palladius* 2 [Cambridge 1904] 194s, nota 28) lo nega. Né lui né gli editori più recenti (A. Lucot [Parigi 1912]; Ramón y Arrufat [Barcelona 1927]) offrono il testo del simbolo.
Ed.: PG 34, 212D-213A; cf. anche 51D [= Codex Vindobonensis] / E Preuschen, *Palladius und Rufinus* (Gießen 1897) 127_{4-13} [= Codex Parisinus] / Kelly 191 / Ltzm 25s. – Qui viene riportato come testo principale quello del Codex Vindobonensis, [tra parentesi quadre: varianti del Codex Parisinus graecus 1628].

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente. 55
E nel suo Verbo consostanziale, per mezzo del quale creò i secoli,
egli al compimento dei secoli, per togliere il peccato, risiedette nella carne, *che si preparò dalla santa vergine Maria* [si incarnò dalla santa vergine e]
egli [-!] fu crocifisso per noi, morì *e fu sepolto* [-!] e risuscitò il terzo giorno [e ascese nei cieli], e *siede alla destra del Padre* [si assise alla destra di Dio e Padre], e di nuovo viene *nel secolo futuro* [-!] a giudicare vivi e morti.

Καὶ εἰς *τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον* [τὸ ἅγιον πνεῦμα], τὸ ὁμοούσιον τῷ πατρὶ καὶ τῷ [-!] λόγῳ *αὐτοῦ* [τοῦ Θεοῦ]. *Πιστεύωμεν* [!] *δὲ* [-!] καὶ εἰς ἀνάστασιν *ψυχῆς καὶ σώματος* [νεκρῶν], καθὼς *λέγει* [φησὶν] ὁ ἀπόστολος «[σπείρεται ἐν φθορᾷ, ἐγείρεται ἐν δόξῃ,] σπείρεται σῶμα ψυχικόν, ἐγείρεται σῶμα πνευματικόν» [*cf. 1Cor 15,42-44*].

SYMBOLA IN COLLECTIONIBUS CANONUM ORIENTALIBUS CONTENTA

60: Constitutiones Apostolorum, cc. 380

Questa raccolta greca di canoni pseudo-apostolici fu compilata o nella regione siro-palestinese o a Costantinopoli. Il libro VIII risale, è vero, alla *Traditio apostolica* di Ippolito di Roma (cf. *10), ma certamente non il simbolo contenuto nel libro VII, cap. 41, che ▷

60 Καὶ πιστεύω καὶ βαπτίζομαι εἰς ἕνα ἀγέννητον μόνον ἀληθινὸν Θεὸν παντοκράτορα, τὸν πατέρα τοῦ Χριστοῦ, κτίστην καὶ δημιουργὸν τῶν ἁπάντων, ἐξ οὗ τὰ πάντα.

Καὶ εἰς τὸν κύριον Ἰησοῦν τὸν Χριστόν,

τὸν μονογενῆ αὐτοῦ υἱόν, τὸν πρωτότοκον πάσης κτίσεως, τὸν πρὸ αἰώνων εὐδοκίᾳ τοῦ πατρὸς γεννηθέντα οὐ κτισθέντα, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο τὰ ἐν οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ γῆς, ὁρατά τε καὶ ἀόρατα,

τὸν ἐπ' ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν κατελθόντα ἐξ οὐρανῶν καὶ σάρκα ἀναλαβόντα, ἐκ τῆς ἁγίας παρθένου Μαρίας γεννηθέντα, καὶ πολιτευσάμενον ὁσίως κατὰ τοὺς νόμους τοῦ Θεοῦ καὶ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ σταυρωθέντα ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ ἀποθανόντα ὑπὲρ ἡμῶν, καὶ ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν μετὰ τὸ παθεῖν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεσθέντα ἐν δεξιᾷ τοῦ πατρός, καὶ πάλιν ἐρχόμενον ἐπὶ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.

Βαπτίζομαι καὶ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, τουτέστι τὸν παράκλητον, τὸ ἐνεργῆσαν ἐν πᾶσι τοῖς ἀπ' αἰῶνος ἁγίοις, ὕστερον δὲ ἀποσταλὲν καὶ τοῖς ἀποστόλοις παρὰ τοῦ πατρὸς κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ μετὰ τοὺς ἀποστόλους δὲ πᾶσι τοῖς πιστεύουσιν ἐν τῇ ἁγίᾳ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ ἐκκλησίᾳ, εἰς σαρκὸς ἀνάστασιν καὶ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς βασιλείαν οὐρανῶν καὶ εἰς ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.

61: Testamentum Domini nostri Iesu Christi

61 Credis in Deum, Patrem omnipotentem?
Credis et in Christum Iesum, Filium Dei,

E *nello Spirito Santo* [nel Santo Spirito], consostanziale al Padre e al Verbo *suo* [di Dio]. *Crediamo* [!] [-!] pure nella risurrezione *di anima e corpo* [dei morti], come dice l'apostolo: «[Si semina in corruzione, si risorge in gloria,] vien seminato un corpo psichico, viene risuscitato un corpo spirituale» [*cf. 1Cor 15,42-44*].

SIMBOLI CONTENUTI IN RACCOLTE ORIENTALI DI CANONI

Siria e Palestina

60: Constitutiones Apostolorum, intorno al 380

evidentemente era in uso nella chiesa dell'autore. – *Ed.*: M. Metzger: SouChr 336 (Parigi 1987) 98-100 / F X. Funk, *Didascalia et Constitutiones Apostolorum* 1 (Paderborn 1905) 444-448 / J. Quasten, in FIP 7/IV (1936) 13s / PG 1, 1041C / Kelly 185s / Hn § 129 / Ltzm 23.

E credo e vengo battezzato nell'unico solo e vero Dio non generato, onnipotente, il Padre del Cristo, creatore e artefice di tutto, dal quale ⟨è⟩ tutto. 60

E nel Signore Gesù Cristo,

il Figlio suo unigenito, il primogenito di tutta la creazione, che prima dei secoli nella compiacenza del Padre fu generato, non creato, per mezzo del quale tutto fu fatto, le cose nei cieli e sulla terra, visibili e invisibili,

egli negli ultimi giorni discese dai cieli e ha assunto la carne, generato dalla santa vergine Maria e visse rettamente secondo le leggi di Dio e Padre suo, e fu crocifisso sotto Ponzio Pilato, e morì per noi, e risuscitò dai morti il terzo giorno dopo aver sofferto, e ascese nei cieli e si assise alla destra del Padre, e di nuovo viene al compimento del secolo con gloria a giudicare vivi e morti, il suo regno non avrà fine.

Vengo battezzato anche nello Spirito Santo, cioè il Paraclito, che operò in tutti i santi da sempre, mandato ultimamente anche agli apostoli dal Padre secondo la promessa del Salvatore nostro e Signore Gesù Cristo, e dopo gli apostoli a tutti i credenti nella santa chiesa cattolica e apostolica, nella risurrezione della carne e nella remissione dei peccati e nel regno dei cieli e nella vita del secolo futuro.

61: Testamentum Domini nostri Iesu Christi

È una compilazione di canoni e liturgica estratta da Ippolito di Roma; è sorta in Siria circa nel sec. V. Il libro II, cap. 8, contiene un simbolo di fede in forma d'interrogazione. – *Ed.*: I.E. Rahmani, *Testamentum Domini Iesu Christi* (Magonza 1899) 128s / J. Quasten, in FIP 7/V (1936) 36 (cf. anche 7/II, 16 nota).

Credi in Dio, Padre onnipotente? 61
Credi pure in Cristo Gesù, Figlio di Dio,

qui ex Patre venit, qui a principio cum Patre est,
qui ex Maria virgine per Spiritum Sanctum natus est,
qui crucifixus est sub Pontio Pilato, mortuus est, resurrexit tertia die reviviscens ex mortuis, ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et venturus est ad iudicandos vivos et mortuos?
Credis et in Spiritum Sanctum, in Ecclesiam sanctam?

62-63: Constitutiones Ecclesiae Aegyptiacae

Cf. a proposito *3°; qui anche i titoli completi delle edizioni. – *Ed.*: Versione copta: *Traditio apostolica*, 16,16, in Till-Leipoldt 20s (Funk 2, 110); la versione copta non è però in forma d'interrogazione; cf. Hn § 139 (2ª parte). – Versione etiopica: *Traditio apostolica*, 34, in Duensing 56-59. - Il testo latino *62s è una traduzione dal tedesco delle edizioni di Till e Duensing; i termini greci conservati nel testo copto sono riportati tra parentesi

a) Recensio coptica: Professio fidei post baptismum

62 Credis (πιστεύειν) in Dominum nostrum Iesum Christum (Χριστός), Filium unicum Dei Patris,
quod mirabiliter propter nos homo factus est in unitate incomprehensibili per Spiritum (πνεῦμα) suum Sanctum ex Maria sancta virgine (παρθένος) sine semine (σπέρμα) virili,
quodque crucifixus est (σταυροῦν) pro nobis sub Pontio Pilato, mortuus est secundum suam voluntatem pro nostra salute simul, resurrexit tertia die, liberavit vinctos, ascendit in caelos, sedet ad dexteram Patris sui boni (ἀγαθός) in excelsis, et iterum venit iudicare (κρίνειν) vivos et mortuos secundum (κατὰ) revelationem suam et regnum suum.
Et credis (πιστεύειν) in Spiritum (πνεῦμα) Sanctum, bonum (ἀγαθός) ac vivificantem, qui omnia purificat, in sancta Ecclesia (ἐκκλησία).

b) Recensio aethiopica: Professio fidei post baptismum

63 Credisne in nomen Iesu Christi, Domini nostri, Filii unici Dei Patris,
quod homo factus est miraculo incomprehensibili de Spiritu Sancto et ex virgine Maria sine semine virili,
quodque crucifixus est in diebus Pontii Pilati, et mortuus est secundum suam voluntatem pro nostra salute simul, et resurrexit a mortuis tertia die, et liberavit vinctos et ascendit in caelos et sedit ad dexteram Patris, et veniet iudicare vivos et mortuos secundum revelationem suam et regnum suum?
Credisne in Spiritum Sanctum bonum, et qui purificat, et in sanctam Ecclesiam? Et credisne in resurrectionem carnis quae omnes homines manet, et in regnum caelorum et in aeternum iudicium?

che viene dal Padre, che è dal principio con il Padre,
che è nato da Maria vergine per opera dello Spirito Santo,
che fu crocifisso sotto Ponzio Pilato, morì, risuscitò il terzo giorno rivivendo dai morti, ascese nel cielo, siede alla destra del Padre, e verrà per giudicare i vivi e i morti?
Credi pure nello Spirito Santo, nella chiesa santa?

Egitto

62-63: Costituzioni della chiesa egiziana

a) Versione copta: Professione di fede dopo il battesimo

Credi nel Signore nostro Gesù Cristo, Figlio unico di Dio Padre, 62
che mirabilmente si è fatto uomo per noi in un'unità incomprensibile per opera del suo Spirito Santo da Maria, la santa vergine, senza seme virile,
e che fu crocifisso a nostro favore sotto Ponzio Pilato, morì secondo la sua volontà pure per la nostra salvezza, risuscitò il terzo giorno, liberò i prigionieri, ascese nei cieli, siede alla destra del suo buon Padre nell'alto dei cieli, e di nuovo viene a giudicare i vivi e i morti secondo la sua rivelazione e il suo regno.
E credi nello Spirito Santo, buono e vivificante, che tutto purifica, nella santa chiesa.

b) Versione etiopica: Professione di fede dopo il battesimo

Credi nel nome di Gesù Cristo, Signore nostro, Figlio unico di Dio Padre, 63
che si è fatto uomo in un miracolo incomprensibile per opera dello Spirito Santo e dalla vergine Maria senza seme virile,
e che fu crocifisso nei giorni di Ponzio Pilato, e morì secondo la sua volontà pure per la nostra salvezza, e risuscitò dai morti il terzo giorno, e liberò i prigionieri e ascese nei cieli e si assise alla destra del Padre, e verrà a giudicare i vivi e i morti secondo la sua rivelazione e il suo regno?
Credi nello Spirito Santo buono, e che purifica, e nella santa chiesa? E credi nella risurrezione della carne che aspetta ogni uomo, e nel regno dei cieli e nel giudizio eterno?

64: Canones Hippolyti

Questa raccolta di canoni, risalente forse già alla metà del sec. IV, è una rielaborazione egiziana della *Traditio apostolica* di Ippolito di Roma (cf. *10). Ne sono conservate solo le traduzioni araba e etiopica. Il simbolo qui riportato si trova nella traduzione araba, can. 19. – *Ed.*: H. Achelis, *Die ältesten Quellen des orientalischen Kirchenrechts* (TU 6; ▷

64 Credisne in Deum, Patrem omnipotentem?
Credisne in Iesum Christum, Filium Dei,
quem peperit Maria virgo ex Spiritu Sancto,
[qui venit ad salvandum genus humanum,]
qui crucifixus est [pro nobis] sub Pontio Pilato, qui mortuus est et resurrexit a mortuis tertia die, et ascendit ad caelos, sedetque ad dexteram Patris, et veniet iudicaturus vivos et mortuos?
Credisne in Spiritum Sanctum [Paracletum, procedentem a Patre Filioque]?

II. Schema bipartitum triado-christologicum

71-72: Formula «Fides Damasi» nuncupata

Questa formula fu attribuita in passato a Damaso I o a Girolamo. È sorta alla fine del sec. V e probabilmente nella Francia meridionale (come pure i simboli *73 e 75s). Sembra che inizialmente mancassero alcune parole, particolarmente «et Filio» («e dal Figlio») riferito al procedere dello Spirito Santo: cf. A.E. Burn, l.c. sotto, 245, nell'apparato critico alla riga 9 (egli si basa sui manoscritti dei sec. VIII-X). – *Ed.*: KüA 47 / KüBS 10 ▷

71 Credimus in unum Deum Patrem omnipotentem et in unum Dominum nostrum Iesum Christum Filium Dei et in [unum] Spiritum Sanctum Deum. Non tres Deos, sed Patrem et Filium et Spiritum Sanctum unum Deum colimus et confitemur: non sic unum Deum, quasi solitarium, nec eundem, qui ipse sibi Pater sit, ipse et Filius, sed Patrem esse qui genuit, et Filium esse qui genitus sit, Spiritum vero Sanctum non genitum neque ingenitum, non creatum neque factum, sed de Patre *et Filio* [-!] procedentem, Patri et Filio coaeternum et coaequalem et cooperatorem, quia scriptum est: «Verbo Domini caeli firmati sunt» id est, a Filio Dei, «et spiritu oris eius omnis virtus eorum» [*Ps 32,6*], et alibi: Emitte spiritum tuum et creabuntur et renovabis faciem terrae [*cf. Ps 103,30*]. Ideoque in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti unum confitemur Deum, quia [deus] nomen est potestatis *deus* [-!], non proprietatis. Proprium nomen est Patri Pater, et proprium nomen est Filio Filius, et proprium nomen est Spiritui Sancto Spiritus Sanctus. Et in hac Trinitate unum Deum credimus, quia ex uno Patre, quod est unius cum Patre naturae uniusque substantiae et unius potestatis. Pater Filium genuit, non voluntate, nec necessitate, sed natura.

64: Canones Hippolyti

Lipsia 1891) 96s / D.B. Haneberg, *Canones S. Hippolyti arabice e codicibus Romanis* (Monaco 1870) 76, n. 11 / cf. J. Quasten, in FIP 7/V (1936) 36 nota 2. – [Tra parentesi quadre: aggiunte di datazione posteriore].

Credi in Dio, Padre onnipotente? 64
Credi in Gesù Cristo, Figlio di Dio,
che Maria vergine partorì per opera dello Spirito Santo,
[che venne per salvare il genere umano,]
che fu crocifisso [per noi] sotto Ponzio Pilato, che morì e risuscitò dai morti il terzo giorno, e ascese ai cieli, e siede alla destra del Padre, e verrà a giudicare i vivi e i morti?
Credi nello Spirito Santo [il Paraclito, che procede dal Padre e dal Figlio]?

II. Schema trinitario-cristologico bipartito

71-72: Formula chiamata «Fides Damasi»

43-45 / A.E. Burn, *An introduction to the Creeds and to the Te Deum* (Londra 1899) 245s / Hn § 200 / D. Vallarsi, *S. Eusebii Hieronymi Stridonensis presbyteri opera* 11 (Verona 1742) 145s (tra le opere non autentiche). – [Tra parentesi quadre: divergenze dal testo originale secondo Burn].

Crediamo in un solo Dio Padre onnipotente e in un solo Signore nostro, 71
Gesù Cristo, Figlio di Dio e in [un solo] Spirito Santo Dio. Non tre dèi, ma veneriamo e professiamo il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo come un solo Dio: non un solo Dio nel senso che sia solitario, né che colui che è in sé Padre, egli stesso ⟨sia⟩ anche Figlio, ma che il Padre è colui che generò, e il Figlio colui che fu generato, lo Spirito Santo poi non ⟨è⟩ né generato né non generato, non creato né fatto, ma procede dal Padre *e dal Figlio* [-!], coeterno e coeguale e cooperatore al Padre e al Figlio, poiché è scritto: «Dalla Parola del Signore i cieli furono fissati», cioè dal Figlio di Dio, «e dallo spirito della sua bocca tutta la loro forza» [*Sal 33,6*], e altrove: Manda il tuo Spirito e saranno creati e rinnoverai la faccia della terra [*cf. Sal 104,30*]. Perciò nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo professiamo un solo Dio, giacché Dio è il nome della potenza, non del carattere proprio. Il nome proprio del Padre è Padre, e il nome proprio del Figlio è Figlio e il nome proprio dello Spirito Santo è Spirito Santo. E in questa Trinità crediamo un solo Dio, giacché ⟨è⟩ da un solo Padre ciò che è di una sola natura e di una sola sostanza e di una sola potenza con il Padre. Il Padre generò il Figlio, non per volontà né per necessità, ma per natura.

72 Filius ultimo tempore ad nos salvandos et ad implendas scripturas descendit a Patre, qui nunquam desiit esse cum Patre, et conceptus est de Spiritu Sancto et natus ex *Maria* [-!] Virgine, carnem, animam et sensum, hoc est perfectum suscepit hominem, nec amisit, quod erat, sed coepit esse, quod non erat; ita tamen, ut perfectus in suis sit et verus in nostris. Nam qui Deus erat, homo natus est, et qui homo natus est, operatur ut Deus; et qui operatur ut Deus, ut homo moritur; et qui ut homo moritur, ut Deus *resurgit* [surgit]. Qui devicto mortis imperio cum ea carne, qua natus et passus et mortuus fuerat, resurrexit *tertia die* [-!], ascendit ad Patrem sedetque ad dextram eius in *gloria* [gloriam], quam semper habuit habetque. In huius morte et sanguine credimus emundatos nos ab eo resuscitandos die novissima in hac carne, qua nunc vivimus, et habemus spem nos consecuturos ab ipso aut vitam aeternam praemium boni meriti aut poenam pro peccatis aeterni supplicii. Haec lege, haec retine, huic fidei animam tuam subiuga. A Christo Domino et vitam consequeris et *praemium* [praemia].

73-74: Symbolum *Clemens Trinitas*

73 Clemens Trinitas est una divinitas. Pater itaque et Filius et Spiritus Sanctus, unus fons, una substantia, una virtus, una potestas est. Patrem Deum, et Filium Deum, et Spiritum Sanctum Deum, non tres deos esse dicimus, sed unum piissime confitemur. Nam tres nominantes personas unam esse substantiam catholica atque apostolica profitemur voce. Itaque Pater et Filius et Spiritus Sanctus, et «tres unum sunt» [*cf. 1Io 5,7*]. Tres, nec confusi, nec divisi, sed et distincte coniuncti et coniuncti distincti; uniti substantia, sed discreti nominibus, coniuncti natura, distincti personis, aequales divinitate, consimiles maiestate, concordes trinitate, participes claritate. Qui ita unum sunt, ut tres quoque esse non dubitemus; ita tres sunt, ut separari a se non posse fateamur. Unde dubium non est, unius iniuriam omnium esse contumeliam, quia unius laus ad omnium pertinet gloriam.

74 «Hoc enim fidei nostrae secundum evangelicam et apostolicam doctrinam principale est, Dominum nostrum Iesum Christum et Dei Filium a Patre nec honoris confessione, nec virtutis potestate, nec substantiae divinitate, nec intervallo temporis separari».[1] Et ideo si quis Filium Dei, qui sicut vere Deus, ita verus homo absque peccato dumtaxat, vel de humanitate aliquid vel deitate minus dicit habuisse, profanus et alienus ab Ecclesia catholica atque apostolica iudicandus est.

*74 [1] Ilario di Poitiers, *De synodis*, 61 (PL 10, 522). Invece di «substantiae divinitate» («per la divinità della sostanza») qui è scritto «substantiae diversitate» («per la *diversità* della sostanza»).

Il Figlio nel tempo ultimo discese dal Padre per salvarci e per compiere le Scritture, egli che mai cessò di essere con il Padre, e fu concepito per opera dello Spirito Santo e nacque da *Maria* [-!] la Vergine, assunse una carne, un'anima, un'intelligenza, cioè un uomo completo, né depose ciò che era, ma iniziò ad essere ciò che non era; tuttavia in modo da essere integro nel suo e vero nel nostro. Infatti egli che era Dio nacque come uomo, e colui che nacque come uomo, agisce come Dio; e colui che opera come Dio, muore come uomo; e colui che muore come uomo, risorge come Dio. Egli che, vinto il dominio della morte con quella carne nella quale era nato, aveva sofferto ed era morto, risuscitò *il terzo giorno* [-!], ascese al Padre e siede alla sua destra nella gloria, che sempre ebbe ed ha. Crediamo che noi, purificati nella sua morte e sangue, da lui ⟨saremo⟩ da risuscitare nell'ultimo giorno in questa carne, in cui ora viviamo, e abbiamo la speranza che da lui conseguiremo o la vita eterna come premio del buon profitto o la pena dell'eterno supplizio per i peccati. Leggi queste cose, custodiscile, sottometti la tua anima a questa fede. Da Cristo Signore otterrai sia la vita che *il premio* [i premi]. 72

73-74: Simbolo *Clemens Trinitas*

Questa formula fu chiamata anche «Fides catholica Sancti Augustini episcopi» (Codex Augiensis ⟨Reichenau⟩ XVIII, sec. IX, ed. KüBS). Ebbe origine nel sec. V o VI nella Francia meridionale e fu poi introdotto in Spagna. – *Ed.*: I.A. de Aldama, in Greg 14 (1933) 487s / KüA 65s / KüBS 147s; cf. 12. – *Reg.*: CIPL 1748.

La clemente Trinità è una sola divinità. Perciò il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo è un solo principio, una sola sostanza, una sola forza, una sola potenza. Diciamo che il Padre è Dio, il Figlio è Dio e lo Spirito Santo è Dio, non tre dèi, ma professiamo con tutta pietà che sono un solo ⟨Dio⟩. Infatti professiamo con voce cattolica e apostolica che ⟨pur⟩ nominado tre persone una sola è la sostanza. Perciò il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo, e «i tre sono uno» [*cf. 1Gv 5,7*]. Tre, non confusi né separati, ma sia congiunti in modo che si distinguono, che distinti in modo che sono congiunti; uniti quanto alla sostanza, ma separati quanto ai nomi, congiunti quanto alla natura, distinti nelle persone, eguali nella divinità, perfettamente simili nella maestà, concordi nella trinità, partecipi nello splendore. Ed essi sono uno in modo tale che non dubitiamo che sono anche tre; sono tre in modo tale che professiamo che non si possono separare tra di loro. Per cui non c'è dubbio che l'offesa a uno solo è oltraggio di tutti, giacché la lode di uno solo si estende a gloria di tutti. 73

«Questo è infatti il punto principale della nostra fede secondo la dottrina evangelica e apostolica: che il Signore nostro Gesù Cristo e Figlio di Dio non è separato dal Padre né per l'attestazione di onore, né per la potestà di forza, né per la divinità della sostanza, né per distanza di tempo».[1] E perciò se qualcuno dice che il Figlio di Dio, che come ⟨è⟩ veramente Dio, così ⟨è⟩ vero uomo unicamente senza peccato, abbia avuto qualcosa di meno quanto all'umanità o quanto alla divinità, deve essere ritenuto empio ed estraneo alla chiesa cattolica e apostolica. 74

75-76: Symbolum *Quicumque* pseudo-Athanasianum

Tra gli studiosi si è imposta la persuasione che l'autore di questo simbolo non sia Atanasio d'Alessandria, ma sia da cercarsi tra i teologi d'Occidente. La maggioranza dei manoscritti più antichi indicano come autore Atanasio, altri papa Anastasio I. Giacché però non risalgono a un periodo anteriore al sec. VIII, è giusto dubitare della loro esattezza. I testi greci ancora esistenti sono traduzioni dal latino, non viceversa; per questo motivo qui non vengono riportati. Tra coloro ai quali questo simbolo fu attribuito vanno particolarmente menzionati: Ilario di Poitiers, † attorno al 367 (così M. Speroni); Ambrogio di Milano, † 397 (H. Brewer, P. Schepens, A.E. Burn dal 1926); Niceta di Remesiana, † circa 414 (M. Cappuyns; cf. *19); Onorato di Arles, † 429 (Burn 1896); Vincenzo di Lérins, † prima del 450 (G.D.W. Ommaney); Fulgenzio di Ruspe, † 532 (I. Stiglmayr); Cesario di Arles, † 543 (G. Morin prima del 1932); Venanzio Fortunato, † 601 (L.A. Muratori). La tesi di un'origine spagnola antipriscilliana (K. Künstle) oggi non viene più sostenuta. ▷

(1) Quicumque vult salvus esse, ante omnia opus est, ut teneat catholicam fidem: (2) quam nisi *quisque* [quis] integram inviolatamque servaverit, absque dubio in aeternum peribit.

(3) Fides autem catholica haec est, ut unum Deum in Trinitate, et Trinitatem in unitate veneremur, (4) neque confundentes personas, neque substantiam separantes: (5) alia est enim persona Patris, alia [persona] Filii, alia [persona] Spiritus Sancti; (6) sed Patris et Filii et Spiritus Sancti una est divinitas, aequalis gloria, coaeterna maiestas.

(7) Qualis Pater, talis Filius, talis [et] Spiritus Sanctus: (8) increatus Pater, increatus Filius, increatus Spiritus Sanctus; (9) *immensus* [inmensus] Pater, immensus Filius, immensus Spiritus Sanctus; (10) aeternus Pater, aeternus Filius, aeternus Spiritus Sanctus; (11) et tamen non tres aeterni, sed unus aeternus; (12) sicut non tres increati nec tres immensi, sed unus *increatus* [inmensus] et unus *immensus* [increatus]. (13) Similiter omnipotens Pater, omnipotens Filius, omnipotens Spiritus Sanctus; (14) et tamen non tres omnipotentes, sed unus omnipotens. (15) Ita Deus Pater, Deus Filius, Deus Spiritus Sanctus; (16) et tamen non tres Dii, sed unus Deus. (17) Ita Dominus Pater, Dominus Filius, Dominus Spiritus Sanctus; (18) et tamen non tres Domini, sed unus *est* [-!] Dominus: (19) quia, sicut singillatim unamquamque personam [et] Deum *ac* [et] Dominum confiteri christiana veritate compellimur, (20) ita tres Deos aut Dominos dicere catholica religione prohibemur.

(21) Pater a nullo est factus nec creatus nec genitus; (22) Filius a Patre solo est, non factus nec creatus, sed genitus; (23) Spiritus Sanctus a Patre et Filio, non factus nec creatus nec genitus, sed procedens. (24) Unus ergo Pater, non tres Patres; unus Filius, non tres Filii; unus Spiritus Sanctus, non tres Spiritus Sancti. (25) *Et* [-!] in hac Trinitate nihil prius aut posterius, nihil maius aut minus, (26) sed totae tres personae coaeternae sibi sunt et coaequales. (27) Ita ut per omnia, sicut iam supra dictum est, et *unitas in Trinitate et Trinitas in unitate* [Trinitas in unitate et unitas in Trinitate] veneranda sit. (28) Qui vult ergo salvus esse, ita de Trinitate sentiat.

75-76: Simbolo pseudo-atanasiano *Quicumque*

Al presente domina la persuasione che il simbolo sia sorto tra il 430 e il 500 nella Francia meridionale, probabilmente nella regione di Arles, per opera di un autore ignoto. Nel corso del tempo questo simbolo raggiunse sia in Occidente che in Oriente un'importanza tale che nel Medioevo fu equiparato a quello apostolico e niceno e fu usato nella liturgia. *Ed.*: Testo liturgico: *Breviario Romano*, Ufficio di prima della domenica (nelle edizioni prima del 1954). – Testo originale: C.H. Turner, in JThSt 11(1910) 407-411 / A.E. Burn, *An Introduction to the Creeds and to Te Deum* (Londra 1899) 191-193 / Idem, *The Athanasian Creed and its early Commentaries* (Texts and Studies 4/I; Cambridge 1896) 4-6 / Idem, *Facsimiles of the Creeds* (H. Bradshaw Society 36; Londra 1909) tavole XV-XXIV / KüA 232s / Hn § 150 / Ltzm 16-18 / PL 88, 585s (in greco PG 28, 1581A-1584C). – *Reg.*: CIPL 167. Qui viene riportato come testo principale quello liturgico. Testo di paragone [divergenze tra parentesi quadre]: testo originale.

(1) Chiunque voglia venir salvato, è necessario anzitutto che abbia la fe- **75**
de cattolica: (2) se qualcuno non l'avrà conservata integra e inviolata, senza dubbio perirà in eterno.

(3) La fede cattolica è che veneriamo un solo Dio nella Trinità, e la Trinità nell'unità, (4) non confondendo le persone, né separando la sostanza: (5) altra è infatti la persona del Padre, altra [la persona] del Figlio, altra [la persona] dello Spirito Santo; (6) ma unica è la divinità del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, eguale la gloria, coeterna la maestà.

(7) Quale ⟨è⟩ il Padre, tale ⟨è⟩ il Figlio, tale anche lo Spirito Santo: (8) non creato il Padre, non creato il Figlio, non creato lo Spirito Santo; (9) immenso il Padre, immenso il Figlio, immenso lo Spirito Santo; (10) eterno il Padre, eterno il Figlio, eterno lo Spirito Santo; (11) e tuttavia non tre eterni, ma un solo eterno; (12) come neppure tre non creati, né tre immensi, ma un solo *non creato* [immenso] e un solo *immenso* [non creato]. (13) Così pure onnipotente ⟨è⟩ il Padre, onnipotente il Figlio, onnipotente lo Spirito Santo; (14) e tuttavia non tre onnipotenti, ma un solo onnipotente. (15) Così ⟨è⟩ Dio il Padre, Dio il Figlio, Dio lo Spirito Santo; (16) e tuttavia non tre Dèi, ma un solo Dio. (17) Così ⟨è⟩ Signore il Padre, Signore il Figlio, Signore lo Spirito Santo; (18) e tuttavia non tre Signori, ma un solo *è* [-!] Signore: (19) giacché come veniamo obbligati dalla verità cristiana a professare ogni persona singolarmente come Dio e Signore, (20) così la religione cattolica ci vieta di parlare di tre Dèi o Signori.

(21) Il Padre non fu fatto da nessuno, né creato, né generato; (22) il Figlio è solo dal Padre, non fatto né creato, ma generato; (23) lo Spirito Santo ⟨è⟩ dal Padre e dal Figlio, non fatto né creato, né generato, ma procedente. (24) Dunque un solo Padre, non tre Padri, un solo Figlio, non tre Figli, un solo Spirito Santo, non tre Spiriti Santi. (25) *E* [-!] in questa Trinità nulla ⟨è⟩ prima o dopo, nulla maggiore o minore, (26) ma tutte le tre persone sono tra loro coeterne e coeguali. (27) Così che in tutto, come già è stato detto sopra, dobbiamo venerare sia *l'unità nella Trinità sia la Trinità nell'unità* [la Trinità nell'unità che l'unità nella Trinità]. (28) Chi dunque vuole essere salvato deve così pensare della Trinità.

76 (29) Sed necessarium est ad aeternam salutem, ut incarnationem quoque Domini nostri Iesu Christi fideliter credat. (30) Est ergo fides recta, ut credamus et confiteamur, quia Dominus noster Iesus Christus Dei Filius [et] Deus [pariter] et homo est: (31) Deus est ex substantia Patris ante saecula genitus, et homo est ex substantia matris in saeculo natus; (32) perfectus Deus, perfectus homo ex anima *rationali* [rationabili] et humana carne subsistens; (33) aequalis Patri secundum divinitatem, minor Patre secundum humanitatem; (34) qui, licet Deus sit et homo, non duo tamen, sed unus est Christus; (35) unus autem non conversione divinitatis in *carnem* [carne], sed assumptione humanitatis in *Deum* [Deo] ; (36) unus omnino, non confusione substantiae, sed unitate personae. (37) Nam sicut anima *rationalis* [rationabilis] et caro unus est homo, ita Deus et homo unus est Christus. (38) Qui passus est pro salute nostra, *descendit* [discendit] ad inferos, *tertia die resurrexit* [surrexit] a mortuis, (39) ascendit ad caelos, *sedet* [sedit] ad dexteram Patris, inde venturus *est* [-!] iudicare vivos et mortuos. (40) Ad cuius adventum omnes homines resurgere habent *cum* [in] corporibus suis, et reddituri sunt de factis propriis rationem; (41) et qui bona egerunt, ibunt in vitam aeternam, qui *vero* [-!] mala, in ignem aeternum.

(42) Haec est fides catholica: quam nisi *quisque* [quis] fideliter firmiterque crediderit, salvus esse non poterit.

(29) Ma è necessario per la salvezza eterna credere anche fedelmente 76
l'incarnazione del Signore nostro Gesù Cristo. (30) È dunque fede retta che crediamo e professiamo che il Signore nostro Gesù Cristo Figlio di Dio è [parimenti] [e] Dio e uomo: (31) è Dio generato dalla sostanza del Padre prima dei secoli, ed è uomo nato dalla sostanza della madre nel tempo; (32) perfetto Dio, perfetto uomo sussistente di anima intelligente e di carne umana; (33) eguale al Padre secondo la divinità, inferiore al Padre secondo l'umanità; (34) egli, sebbene sia Dio e uomo, non è tuttavia in due, ma un solo Cristo; (35) uno solo però non per la trasformazione della divinità in carne, ma per l'assunzione dell'umanità in Dio; (36) ⟨è⟩ uno solo nella sua interezza, non per confusione della sostanza, ma per l'unità della persona. (37) Infatti come un solo uomo è anima intelligente e carne, così l'unico Cristo è Dio e uomo. (38) Egli patì per la nostra salvezza, discese agli inferi, *il terzo giorno* [-!] risuscitò dai morti, (39) ascese ai cieli, *siede* [si assise] alla destra del Padre, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. (40) Alla sua venuta tutti gli uomini risorgono *con i* [nei] loro corpi, e renderanno ragione delle loro opere; (41) e quanti operarono il bene, andranno alla vita eterna, quanti *invece* [-!] il male, nel fuoco eterno.

(42) Questa è la fede cattolica: *chiunque* [chi] non l'avrà creduta fedelmente e fermamente, non potrà essere salvato.

Pars altera

DOCUMENTA MAGISTERI ECCLESIASTICI

Non si riesce a stabilire con precisione il periodo del pontificato di alcuni papi, soprattutto nei secoli I-III e IX-X a motivo della scarsità di fonti. La durata dei pontificati viene indicata principalmente in base agli autori L. Duchesne, Th. Mommsen, Ph. Jaffé e F.X. ▷

CLEMENS I ROMANUS: *92 (88?) – 101 (97?)*

101-102: Ep. «Διὰ τὰς αἰφνιδίους» ad Corinthios, cc. a. 96

Motivo dello scritto fu un sommovimento nella comunità di Corinto in cui alcuni presbiteri erano stati ingiustamente deposti dalla loro funzione. Il testo è la testimonianza più antica della sollecitudine della chiesa romana per le altre chiese. L'autore non si presenta espressamente come vescovo di Roma; tale lo designa unicamente Ireneo. Doveva essere la figura-guida del presbiterio. – *Ed.*: [**101; 102*]: K. Bihlmeyer - W. Schneemelcher, *Die apostolischen Väter* 1 (Tübingen ²1956) 57s; 38 66 69 / J.A. Fischer, *Die apostolischen Vä-* ▷

De ordine inter Ecclesiae membra

101 (c. 40, n. 1) ... ἐγκεκυφότες εἰς τὰ βάθη τῆς θείας γνώσεως, πάντα τάξει ποιεῖν ὀφείλομεν, ὅσα ὁ Δεσπότης ἐπιτελεῖν ἐκέλευσεν κατὰ καιροὺς τεταγμένους, (2) τάς τε προσφορὰς καὶ λειτουργίας ἐπιτελεῖσθαι, καὶ οὐκ εἰκῆ ἢ ἀτάκτως ἐκέλευσεν γίνεσθαι, ἀλλ' ὡρισμένοις καιροῖς καὶ ὥραις. (3) Ποῦ τε καὶ διὰ τίνων ἐπιτελεῖσθαι θέλει, αὐτὸς ὥρισεν τῇ ὑπερτάτῃ αὐτοῦ βουλήσει, ἵν' ὁσίως πάντα γινόμενα ἐν εὐδοκήσει εὐπρόσδεκτα εἴη τῷ θελήματι αὐτοῦ. (4) Οἱ οὖν τοῖς προστεταγμένοις καιροῖς ποιοῦντες τὰς προσφορὰς αὐτῶν εὐπρόσδεκτοί τε καὶ μακάριοι· τοῖς γὰρ νομίμοις τοῦ Δεσπότου ἀκολουθοῦντες οὐ διαμαρτάνουσιν. (5) Τῷ γὰρ ἀρχιερεῖ ἴδιαι λειτουργίαι δεδομέναι εἰσίν, καὶ τοῖς ἱερεῦσιν ἴδιος ὁ τόπος προστέτακται, καὶ λευΐταις ἴδιαι διακονίαι ἐπίκεινται· ὁ λαϊκὸς ἄνθρωπος τοῖς λαϊκοῖς προστάγμασιν δέδεται.

Parte seconda

DOCUMENTI DEL MAGISTERO DELLA CHIESA

Seppelt. Si sono tenute presenti anche ipotesi più recenti. Probabili divergenze vengono riportate. È stato confrontato anche l'*Annuario Pontificio*, a cui dal 1949 A. Mercati allegò un elenco dei papi migliorato in confronto a quello delle edizioni precedenti.

PIETRO: 30? - 67?
LINO: 67? – 76 (79?)
ANACLETO: 76 (80?) - 90 (88?)

CLEMENTE I: 92 (88?) – 101 (97?)

101-102: Lettera «Διὰ τὰς αἰφνιδίους» ai corinzi, intorno al 96

ter (Schriften des Urchristentums 1; Darmstadt 1981) 75-77 35 99 105 / F.X. Funk, *Patres Apostolici*, 1 (Tübingen 1901) 150s; 108 172s 182 / J.B. Lightfoot, *The Apostolic Fathers* 1/II: *S. Clement of Rome* (Londra 1890) 121-129; 35 169-171 184 / H. Hemmer, *Les Pères Apostoliques*, II. *Clement de Rome* (Paris 1909) 82-88; 18 118 130 / C.Th. Schaefer, in FIP 44(1941) 45-47; 13 63s 69. – *Reg.*: JR 9.

L'ordine gerarchico fra i membri della chiesa

(c. 40, n. 1) ... avendo noi gettato lo sguardo sulle profondità del divino intelletto, è nostro dovere adempiere tutto ciò che il Signore ci ha ordinato di fare, ognuno al proprio posto secondo i tempi opportuni. (2) Egli infatti comandò che le offerte e le liturgie si celebrassero non in modo confuso e disordinato, ma nei tempi propri e in ore determinate. (3) Fu lui a stabilire con la sua suprema autorità dove e per chi si devono celebrare perché siano graditi alla sua volontà, agendo in tutto con purezza e santità secondo il suo beneplacito. (4) Perciò quelli che fanno le loro offerte nei tempi a ciò assegnati sono approvati e beati, perché chi esegue gli ordini del Signore non devia. (5) Invero al sommo sacerdote sono stati affidati i suoi compiti specifici, ai sacerdoti è stato assegnato un loro proprio posto, e i leviti svolgono i loro servizi. L'uomo laico è tenuto ai doveri laici. 101

(c. 41, n. 1) Ἕκαστος ἡμῶν, ἀδελφοί, «ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι» [*1Cor 15,23*] *εὐαρεστείτω* [εὐχαριστείτω] τῷ Θεῷ ἐν ἀγαθῇ συνειδήσει ὑπάρχων, μὴ παρεκβαίνων τὸν ὡρισμένον τῆς λειτουργίας αὐτοῦ κάνονα, ἐν σεμνότητι ...

(c. 42, n. 1) Οἱ ἀπόστολοι ἡμῖν εὐηγγελίσθησαν ἀπὸ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, Ἰησοῦς ὁ Χριστὸς ἀπὸ τοῦ Θεοῦ ἐξεπέμφθη. (2) Ὁ Χριστὸς οὖν ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, καὶ οἱ ἀπόστολοι ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ· ἐγένοντο οὖν ἀμφότερα εὐτάκτως ἐκ θελήματος Θεοῦ. (3) Παραγγελίας οὖν λαβόντες καὶ πληροφορηθέντες διὰ τῆς ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ πιστωθέντες ἐν τῷ λόγῳ τοῦ Θεοῦ, μετὰ πληροφορίας πνεύματος ἁγίου ἐξῆλθον εὐαγγελιζόμενοι, τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ μέλλειν ἔρχεσθαι. (4) Κατὰ χώρας οὖν καὶ πόλεις κηρύσσοντες καθίστανον τὰς ἀπαρχὰς αὐτῶν, δοκιμάσαντες τῷ πνεύματι, εἰς ἐπισκόπους καὶ διακόνους τῶν μελλόντων πιστεύειν.

De auctoritate Romanae Ecclesiae

102 (c. 7, n. 1) Ὑμᾶς νουθετοῦντες ἐπιστέλλομεν ...

(c. 58, n. 2) Δέξασθε τὴν συμβουλὴν ἡμῶν, καὶ ἔσται ἀμεταμέλητα ὑμῖν.

(c. 59, n. 1) Ἐὰν δέ τινες ἀπειθήσωσιν τοῖς ὑπ' αὐτοῦ [*Χριστοῦ*] δι' ἡμῶν εἰρημένοις, γινωσκέτωσαν, ὅτι παραπτώσει καὶ κινδύνῳ οὐ μικρῷ ἑαυτοὺς ἐνδήσουσιν· (2) ἡμεῖς δὲ ἀθῷοι ἐσόμεθα ἀπὸ ταύτης τῆς ἁμαρτίας.

(c. 63, n. 2) Χαρὰν γὰρ καὶ ἀγαλλίασιν ἡμῖν παρέξετε, ἐὰν ὑπήκοοι γενόμενοι τοῖς ὑφ' ἡμῶν γεγραμμένοις διὰ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐκκόψητε τὴν ἀθέμιτον τοῦ ζήλους ὑμῶν ὀργὴν κατὰ τὴν ἔντευξιν, ἣν ἐποιησάμεθα περὶ εἰρήνης καὶ ὁμονοίας ἐν τῇδε τῇ ἐπιστολῇ.

ZEPHYRINUS: 198 (199?) – 217

105: Zephyrini et Callisti declarationes dogmaticae

Sono riportate in un'argomentazione contro Callisto da parte di Ippolito di Roma nella sua opera (attribuita erroneamente nella PG a Origene d'Alessandria) *Philosophumena* o *Refutatio omnium haeresium* (IX, 11), scritta dopo il 222. Alcuni attribuiscono la seconda dichiarazione «Non è morto il Padre ...» non a Callisto, ma a Zefirino. A motivo del ▷

(c. 41, n. 7) Ciascuno di noi, fratelli, «ciascuno nel suo ordine» [*1Cor 15,23*], *cerchi di piacere* [renda grazie] a Dio conservandosi nella buona coscienza, senza trasgredire la regola del proprio ministero ...

(c. 42, n. 1) Gli apostoli sono stati costituiti predicatori per noi dal Signore; Gesù Cristo fu mandato da Dio. (2) Il Cristo dunque fu inviato da Dio, gli apostoli da Cristo, e le due cose sono avvenute ordinatamente, secondo la volontà di Dio. (3) Gli apostoli dunque, ricevuto il mandato, pienamente rassicurati dalla risurrezione del Signore Gesù Cristo e confermati nella fede dalla parola di Dio, animati da una incrollabile sicurezza infusa in loro dallo Spirito Santo, partirono per diffondere la buona notizia che stava per giungere il regno di Dio. (4) Poi, a mano a mano che predicavano nelle regioni e nelle città, andavano stabilendo le loro primizie, come vescovi e diaconi di coloro che avrebbero creduto, dopo averli provati nello spirito.

L'autorità della chiesa romana

(c. 7, n. 1) Vi scriviamo tutto questo per riprendervi ... 102

(c. 58, n. 2) Accogliete quanto vi diciamo e non ve ne pentirete.

(c. 59, n. 1) Ma se alcuni non obbediscono a ciò che per mezzo nostro egli [*Cristo*] dice, sappiano che si vedranno implicati in una colpa e in un pericolo non indifferente. (2) Noi però saremo innocenti di questo peccato.

(c. 63, n. 2) Infatti ci sarete motivo di gioia e di letizia se, obbedendo a quanto vi abbiamo qui esposto nello Spirito Santo, troncherete alla radice la furia illegittima della vostra invidia, conformandovi all'esortazione, alla pace e alla concordia che in questa lettera vi abbiamo rivolto.

EVARISTO: 101 (97?) – 105?
ALESSANDRO I: 105 (107?) – 115 (116?)
SISTO I: 115 (116?) - 125?
TELESFORO: 125? – 136?
IGINO: 136? – 140?
PIO I: 140? – 155?
ANICETO: 155? – 166
SOTERO: 166? – 174 (175?)
ELEUTERIO: 174 (175?) – 189?
VITTORE I: 189 – 198 (199?)

ZEFIRINO: 198 (199?) – 217

105: Dichiarazioni dogmatiche di Zefirino e Callisto

fatto che le parole di Zefirino, così come sono riportate, dimostrano una grande somiglianza con la professione di fede modalista, per la quale intorno al 200 Noeto di Smirne fu condannato, alcuni mettono in questione la loro autenticità. – *Ed.*: P. Wendland, *Hippolytus*, 3 (GChSch; Leipzig 1916) $246_{1\text{-}4}$ / PG 16 (III), 3380A.

De Verbo incarnato

105 Αὐτὸν δὲ τὸν Ζεφυρῖνον [*Κάλλιστος*] προάγων δημοσίᾳ ἔπειθε λέγειν· «Ἐγὼ οἶδα ἕνα Θεὸν Χριστὸν Ἰησοῦν, καὶ πλὴν αὐτοῦ ἕτερον οὐδένα γενητὸν καὶ παθητόν». ποτὲ δὲ [*Κάλλιστος*] λέγων· «Οὐχ ὁ Πατὴρ ἀπέθανεν, ἀλλὰ ὁ Υἱός». οὕτως ἄπαυστον τὴν στάσιν ἐν τῷ λαῷ διετήρησεν.

CORNELIUS: Mart. 251 – Iun. (Sept.?) 253

108: Ep. *Quantam sollicitudinem* ad Cyprianum ep. Carthag., a. 251

Si tratta di una professione di fede resa a papa Cornelio da Massimo, Urbano e altri vescovi africani, che erano ritornati dallo scisma di Novaziano, e che Cornelio comunicò a Cipriano. – *Ed.*: G. Mercati, *Le lettere di S. Cornelio papa*, in Studi e Documenti di Sto- ▷

De constitutione monarchica Ecclesiae

108 «Nos... Cornelium episcopum sanctissimae catholicae Ecclesiae, electum a Deo omnipotente et Christo Domino nostro scimus; nos errorem nostrum confitemur; imposturam passi sumus; circumventi sumus perfidia et loquacitate captiosa; nam etsi videbamur quasi quandam communicationem cum schismatico et haeretico homine habuisse, cor tamen nostrum semper in Ecclesia fuit, nec enim ignoramus, unum Deum esse, et unum Christum esse Dominum, quem confessi sumus, unum Spiritum Sanctum, unum episcopum in catholica Ecclesia esse debere [praepositum]».

109: Ep. «Ἵνα δὲ γνῷς» ad Fabium episc. Antioch., a. 251

De hierarchia ecclesiastica

109 Ὁ ἐκδικητὴς [*Νοουάτος*] οὖν τοῦ εὐαγγελίου οὐκ ἠπίστατο ἕνα ἐπίσκοπον δεῖν εἶναι ἐν καθολικῇ ἐκκλησίᾳ; ἐν ᾗ οὐκ ἠγνόει (πῶς γάρ;) πρεσβυτέρους εἶναι τεσσαράκοντα ἕξ, διακόνους ἑπτά, ὑποδιακόνους ἑπτά, ἀκολούθους δύο καὶ τεσσαράκοντα, ἐξορκιστὰς δὲ καὶ ἀναγνώστας ἅμα πυλωροῖς δύο καὶ πεντήκοντα, χήρας σὺν θλιβομένοις ὑπὲρ τὰς χιλίας πεντακοσίας· οὓς πάντας ἡ τοῦ Δεσπότου χάρις καὶ φιλανθρωπία διατρέφει.

Il Verbo incarnato

E [*Callisto non ancora papa*] adduceva lo stesso Zefirino [*papa*] per dire apertamente al popolo: «Io ho conosciuto l'unico Dio Gesù Cristo, né alcun altro fuori di lui generato e passibile»; ma allora [*Callisto*] dicendo: «Non è morto il Padre, ma il Figlio» in tal modo suscitò fra il popolo una discordia senza fine. 105

CALLISTO I: 217 (218?) – 222 (223?)
URBANO I: 222? – 230
PONZIANO: luglio-agosto 230 – 28 sett. 235
ANTERO: 21 (22?) nov. 235 – 3 genn. 236
FABIANO: 10 genn. 236 – 20 genn. 250

CORNELIO: marzo 251 – giugno (sett.?) 253

108: Lettera *Quantam sollicitudinem* al vescovo Cipriano di Cartagine, a. 251

ria e Diritto 20 (Roma 1899) 102_{45-53} / W. Hartel: sotto Cipriano, Lettera 49, 2: CSEL 3/II, 611 / PL 3, 744 / Routh 3, 19 (= Lettera 2). – *Reg.*: JR 111.

La costituzione monarchica della chiesa

«Noi ... sappiamo, che Cornelio ⟨è⟩ eletto vescovo della santissima chiesa cattolica da Dio onnipotente e da Cristo, Signore nostro, riconosciamo il nostro errore, siamo andati soggetti a una truffa; siamo stati circuiti con perfidia e verbosità ingannevoli; infatti anche se sembrava che avessimo avuto come una certa comunanza con gli scismatici e gli eretici, nondimeno il nostro cuore è rimasto sempre nella chiesa; infatti non ignoriamo che c'è un solo Dio, che il solo Cristo è il Signore, che abbiamo pubblicamente riconosciuto, che uno solo è lo Spirito Santo, che uno solo deve essere il vescovo [preposto] nella chiesa cattolica». 108

109: Lettera «Ἵνα δὲ γνῷς» al vescovo Fabio di Antiochia, a. 251

È un estratto da una lettera perduta riportato in Eusebio di Cesarea, *Historia ecclesiae*, VI, 43, 11. – *Ed.*. E. Schwartz, *Eusebius Werke* 2: Kirchengeschichte (GChSch) 618_{13-19} / PL 3, 765AB / PG 20, 621A / Routh 3, 23s. – *Reg.*: JR 106 con aggiunta.

La gerarchia ecclesiastica

Quel vendicatore del vangelo [*Novaziano*] non sapeva che dev'esserci un solo vescovo in una chiesa? Eppure non ignorava (come ⟨avrebbe potuto⟩ infatti?) che in essa vi sono quarantasei presbiteri, sette diaconi, sette suddiaconi, quarantadue accoliti, cinquantadue esorcisti, lettori e ostiari, più di millecinquecento vedove e poveri, che tutti la grazia e benevolenza del Padrone nutre. 109

STHEPHANUS I: 12 (28?) Maii 254 – 2 Aug. 257

110: Ep. (fragm.) ad Cyprianum episc. Carthag., a. 256

Le parole di Stefano I, conservate nella Lettera (74) di Cipriano a Pompeo, sono una risposta alle decisioni di un Sinodo africano (nel periodo pasquale del 256), che negava la validità del battesimo degli eretici. Ad esse il papa contrappone la tradizione romana. Di ciò scrive Eusebio di Cesarea, *Historia ecclesiae* (VII, 3, 1): «Stefano, essendo convinto che non si dovesse introdurre nulla di nuovo contrario alla tradizione in vigore già dai pri- ▷

De baptismo haereticorum

110 (c. 1) ... «Si qui ergo a quacumque haeresi venient ad vos, nihil innovetur nisi quod traditum est, ut manus illis imponatur in paenitentiam, cum ipsi haeretici proprie alterutrum ad se venientes non baptizent, sed communicent tantum.»

(c. 2) A quacumque haeresi venientem baptizari in ecclesia vetuit, id est omnium haereticorum baptismata iusta esse et legitima [*Stephanus*] iudicavit.

111: Ep. (fragm.) ad episcopos Asiae Minoris, a. 256

Le seguenti parole di Stefano vengono riportate dal vescovo Firmiliano di Cesarea/Cappadocia nella lettera a Cipriano di Cartagine, c. 18. Il papa aveva minacciato i vescovi della Cilicia, Cappadocia, Galazia e delle province circostanti di staccarsi dalla comunio- ▷

De baptismo haereticorum

111 (c. 18) «Sed in multum ... proficit nomen Christi ad fidem et baptismi sanctificationem, ut quicumque et ubicumque in nomine Christi baptizatus fuerit, consequatur statim gratiam Christi.»

(c. 5) ... quod Stephanus dixit, quasi Apostoli eos qui ab haeresi veniunt, baptizari prohibuerint et hoc custodiendum posteris tradiderint ...

LUCIO: 25 (26?) giugno 253 – 5 marzo 254

STEFANO I: 12 (28?) maggio 254 – 2 agosto 257

110: Lettera (frammento) a Cipriano di Cartagine, a. 256

missimi tempi, ne fu profondamente scontento» («Stephanus nihil adversus traditionem, quae iam inde ab ultimis temporibus obtinuerat, innovandum ratus, gravissime id tulit»: Schwartz, l.c. al *109, 638_{8-10} / PG 20, 642A). – *Ed.*: W. Hartel: CSEL 3/II, 799 (in Cipriano, Lettera 74) / PL 3, 1774B-1175A. – *Reg.*: JR 125.

Battesimo degli eretici

(c. 1) ... «Se perciò verrà a voi qualcuno da una qualsiasi eresia, non si introduca nulla di nuovo al di fuori di quanto è stato tramandato, ⟨cioè⟩ gli si imponga la mano in segno di penitenza, giacché gli stessi eretici da parte loro non battezzano chi si fa dei loro, ma li accolgono soltanto nella loro comunità». 110

[*Respingendo queste parole di papa Stefano I, Cipriano prosegue:*]

(c. 2) [*Stefano*] ha proibito che nella chiesa venga battezzato chi provenga da una qualunque eresia; ciò significa che ha ritenuto fondati e genuini i battesimi di tutti gli eretici.

111: Lettera (frammento) ai vescovi dell'Asia Minore, a. 256

ne con loro, giacché ribattezzavano gli eretici. – *Ed.*: W. Hartel: CSEL 3/II, 822 (in Cipriano, Lettera 75, 18); i passi aggiunti: 813 815 821 / PL 3, 1218A 1206B 1209 1210B 1217B. – *Reg.*: JR 126.

Battesimo degli eretici

(c. 18) «Ma il nome di Cristo concorre assai ... ad ottenere la fede e la santificazione ⟨propria⟩ del battesimo, così che chiunque da qualsiasi parte sarà stato battezzato nel nome di Cristo, consegue senza indugio la grazia di Cristo». 111

[*Firmiliano nella stessa lettera scrive anche quanto segue circa la decisione di Stefano I:*]

(c. 5) ... Stefano disse ciò, come se gli apostoli avessero proibito di battezzare quanti provengono da un'eresia e lo avessero tramandato ai posteri, affinché lo osservassero ...

(c. 8) ... Stephanus et qui illi consentiunt, contendunt dimissionem peccatorum et secundam nativitatem in haereticorum baptisma posse procedere, apud quos etiam ipsi confitentur Spiritum Sanctum non esse ...

(c. 9) ... non putant quaerendum esse, quis ille sit qui baptizaverit, eo quod qui baptizatus sit, gratiam consequi potuerit invocata Trinitate nominum Patris et Filii et Spiritus Sancti. ... dicunt eum qui quomodocumque foris baptizatur, mente et fide sua baptismi gratiam consequi posse.

(c. 17) ... Stephanus, qui per successionem cathedram Petri habere se praedicat, nullo adversus haereticos zelo excitatur, concedens illis non modicam, sed maximam gratiae potestatem, ut dicat eos et adseveret per baptismi sacramentum sordes veteris hominis abluere, antiqua mortis peccata donare, regeneratione caelesti filios Dei facere, ad aeternam vitam divini lavacri sanctificatione reparare.

DIONYSIUS: 22 Iul. 259 (260?) – 27 (26?) Dec. 268

112-115: Ep. (fragm.) ad Dionysium episc. Alex., a. 262

De Trinitate et incarnatione

112 (c. 1) Ἑξῆς δ' ἂν εἰκότως λέγοιμι καὶ πρὸς τοὺς διαιροῦντας καὶ κατατέμνοντας καὶ ἀναιροῦντας τὸ σεμνότατον κήρυγμα τῆς ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ, τὴν μοναρχίαν, εἰς τρεῖς δυνάμεις τινὰς καὶ μεμερισμένας ὑποστάσεις καὶ θεότητας τρεῖς· πέπυσμαι γὰρ εἶναί τινας τῶν παρ' ὑμῖν κατηχούντων καὶ διδασκόντων τὸν θεῖον λόγον ταύτης ὑφηγητὰς τῆς φρονήσεως· οἳ κατὰ διάμετρον, ὡς ἔπος εἰπεῖν, ἀντίκεινται τῇ Σαβελλίου γνώμῃ· ὁ μὲν γὰρ βλασφημεῖ αὐτὸν τὸν υἱὸν εἶναι λέγων τὸν πατέρα, καὶ ἔμπαλιν· οἱ δὲ τρεῖς θεοὺς τρόπον τινὰ κηρύττουσιν, εἰς τρεῖς ὑποστάσεις ξένας ἀλλήλων παντάπασι κεχωρισμένας διαιροῦντες τὴν ἁγίαν μονάδα· ἡνῶσθαι γὰρ ἀνάγκη τῷ Θεῷ τῶν ὅλων τὸν θεῖον λόγον, ἐμφιλοχωρεῖν δὲ τῷ Θεῷ καὶ ἐνδιαιτᾶσθαι δεῖ τὸ ἅγιον πνεῦμα· ἤδη καὶ τὴν θείαν τριάδα εἰς ἕνα, ὥσπερ εἰς κορυφήν τινα, τὸν Θεὸν τῶν ὅλων τὸν παντοκράτορα λέγω, συγκεφαλαιοῦσθαί τε καὶ συνάγεσθαι πᾶσα ἀνάγκη. Μαρκίωνος γὰρ τοῦ μα-

(c. 8) ... Stefano e coloro che sono d'accordo con lui affermano che il perdono dei peccati e la seconda nascita possa anche avvenire nel battesimo degli eretici, presso i quali, come essi stessi pure professano, non c'è lo Spirito Santo ...

(c. 9) ... essi reputano che non si debba indagare chi sia colui che ha amministrato il battesimo, giacché chi è stato battezzato avrà potuto ottenere la grazia, avendo invocato la Trinità dei nomi del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. ... dicono che colui che in un qualche modo viene battezzato fuori, possa ottenere con la sua disposizione di spirito e la sua fede la grazia del battesimo.

(c. 17) ... Stefano, che sostiene di detenere per successione la cattedra di Pietro, non è mosso per nulla dallo zelo contro gli eretici; concede loro infatti non un modesto, ma il massimo potere della grazia, affermando e garantendo loro che per mezzo del sacramento del battesimo astergono le sozzure dell'uomo vecchio, rimettono gli antichi peccati della morte, fanno figli di Dio mediante la rigenerazione celeste, riabilitano con la santificazione del lavacro divino alla vita eterna.

SISTO II: 30? agosto 257 – 6 agosto 258

DIONISIO: 22 luglio 259 (260?) – 27 (26?) dic. 268

112-115: Lettera (frammento) a Dionigi, vescovo di Alessandria, a. 262

Questa lettera, che non fu scritta prima della fine del 260, si volge contro i triteisti e i sabelliani. È conservata parzialmente in Atanasio, *De decretis Nicaenae synodi*, 26. – *Ed.*: H.G. Opitz, *Athanasius Werke* 2/1 (Berlin-Leipzig 1935) 22s / Ch. L. Feltoe, Διονυσίου Λείψανα. *The Letters and other remains of Dionysius of Alexandria* (London 1904) 177-182 / PG 25, 461C-465A / Routh 3, 373-377. – *Reg.*: JR 136.

Trinità e incarnazione

(c. 1) A buon diritto di seguito parlerò anche contro coloro che dividono, lacerano e rendono vano l'annuncio più venerando della chiesa di Dio, la reggenza unica ⟨di Dio⟩, in tre forze indeterminate, tre ipostasi e divinità separate. Ho appreso infatti che alcuni di quanti presso di voi catechizzano e insegnano la Parola divina guidano a questo sentire; costoro, per dirla in una parola, si collocano in posizione diametralmente opposta alla convinzione di Sabellio; questi infatti bestemmia dicendo che il Figlio stesso è il Padre e viceversa, costoro invece annunciano in certo modo tre dèi dividendo la santa unità in tre ipostasi del tutto separate, estranee l'una all'altra. È necessario infatti che il Verbo divino sia unito al Dio di tutte le cose ed è necessario che lo Spirito Santo rimanga e soggiorni in Dio; perciò ⟨è⟩ assolutamente necessario che anche la divina Trinità si ricapitoli e venga riunita in uno, come in un certo apice, nel Dio, dico, di tutte le cose, l'onnipotente. L'insegnamento infatti di 112

ταιόφρονος δίδαγμα εἰς τρεῖς ἀρχὰς τῆς μοναρχίας τομὴ καὶ διαίρεσις, παίδευμα ὂν διαβολικόν, οὐχὶ δὲ τῶν ὄντως μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν ἀρεσκομένων τοῖς τοῦ σωτῆρος μαθήμασιν. Οὗτοι γὰρ τριάδα μὲν κηρυττομένην ὑπὸ τῆς θείας γραφῆς σαφῶς ἐπίστανται, τρεῖς δὲ θεοὺς οὔτε παλαιὰν οὔτε καινὴν διαθήκην κηρύττουσαν.

113 (c. 2) Οὐ μεῖον δ' ἄν τις καταμέμφοιτο καὶ τοὺς ποίημα τὸν υἱὸν εἶναι δοξάζοντας, καὶ γεγονέναι τὸν κύριον ὥσπερ ἕν τι τῶν ὄντως γενομένων νομίζοντας, τῶν θείων λογίων γέννησιν αὐτῷ τὴν ἁρμόττουσαν καὶ πρέπουσαν, ἀλλ' οὐχὶ πλάσιν τινὰ καὶ ποίησιν προσμαρτυρούντων. Βλάσφημον οὖν οὐ τὸ τυχόν, μέγιστον μὲν οὖν, χειροποίητον τρόπον τινὰ λέγειν τὸν κύριον. Εἰ γὰρ γέγονεν υἱός, ἦν ὅτε οὐκ ἦν· ἀεὶ δὲ ἦν, εἴ γε ἐν τῷ πατρί ἐστιν, ὡς αὐτός φησι [*Io 14,10s*], καὶ εἰ λόγος καὶ σοφία καὶ δύναμις ὁ Χριστός, ταῦτα γὰρ εἶναι τὸν Χριστὸν αἱ θεῖαι λέγουσι γραφαί [*Io 1,14; 1Cor 1,24*], ὥσπερ ἐπίστασθε, ταῦτα δὲ δυνάμεις οὖσαι τοῦ Θεοῦ τυγχάνουσιν. Εἰ τοίνυν γέγονεν ὁ υἱός, ἦν ὅτε οὐκ ἦν ταῦτα· ἦν ἄρα καιρός, ὅτε χωρὶς τούτων ἦν ὁ Θεός· ἀτοπώτατον δὲ τοῦτο.

114 Καὶ τί ἂν ἐπὶ πλέον περὶ τούτων πρὸς ὑμᾶς διαλεγοίμην, πρὸς ἄνδρας πνευματοφόρους καὶ σαφῶς ἐπισταμένους τὰς ἀτοπίας τὰς ἐκ τοῦ ποίημα λέγειν τὸν υἱὸν ἀνακυπτούσας; Αἷς μοι δοκοῦσι μὴ προσεσχηκέναι τὸν νοῦν οἱ καθηγησάμενοι τῆς δόξης ταύτης, καὶ διὰ τοῦτο κομιδῇ τοῦ ἀληθοῦς διημαρτηκέναι, ἑτέρως ἢ βούλεται ταύτῃ ἡ θεία καὶ προφητικὴ γραφὴ τὸ «κύριος ἔκτισέ με ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ» [*Prv 8,22: Septg.*] ἐκδεξάμενοι. Οὐ μία γὰρ ἡ τοῦ «ἔκτισεν», ὡς ἴστε, σημασία. «Ἔκτισε» γὰρ ἐνταῦθα ἀκουστέον ἀντὶ τοῦ «ἐπέστησε τοῖς ὑπ' αὐτοῦ γεγονόσιν ἔργοις», γεγονόσι δὲ δι' αὐτοῦ τοῦ υἱοῦ. Οὐχὶ δέ γε τὸ «ἔκτισε» νῦν λέγοιτ' ἂν ἐπὶ τοῦ «ἐποίησε». Διαφέρει γὰρ τοῦ «ποιῆσαι» τὸ «κτίσαι». «Οὐκ αὐτὸς οὗτός σου πατὴρ ἐκτήσατό σε, καὶ ἐποίησέ σε καὶ ἔκτισέ σε;» [*Dt 32,6: Septg.*] τῇ ἐν τῷ δευτερονομίῳ μεγάλῃ ᾠδῇ ὁ Μωσῆς φησι. Πρὸς οὓς καὶ εἴποι ἄν τις· Ὦ ῥιψοκίνδυνοι ἄνθρωποι, ποίημα «ὁ πρωτότοκος πάσης κτίσεως» [*Col 1,15*], «ὁ ἐκ γαστρὸς πρὸ ἑωσφόρου γεννηθείς» [*Ps 109,3: Septg.*], ὁ εἰπὼν ὡς σοφία, «πρὸ δὲ πάντων βουνῶν γεννᾷ με» [*Prv 8,25: Septg.*]; Καὶ πολλαχοῦ δὲ τῶν θείων λογίων γεγεννῆσθαι, ἀλλ' οὐ γεγονέναι τὸν υἱὸν λεγόμενον εὕροι τις ἄν. Ὑφ' ὧν καταφανῶς ἐλέγχονται τὰ ψεύδη περὶ τῆς τοῦ κυρίου γεννήσεως ὑπολαμβάνοντες, οἱ ποίησιν αὐτοῦ τὴν θείαν καὶ ἄῤῥητον γέννησιν λέγειν τολμῶντες.

115 (c. 3) Οὔτ' οὖν καταμερίζειν χρὴ εἰς τρεῖς θεότητας τὴν θαυμαστὴν καὶ θείαν μονάδα, οὔτε ποιήσει κωλύειν τὸ ἀξίωμα καὶ τὸ ὑπερβάλλον μέγεθος τοῦ κυρίου. Ἀλλὰ πεπιστευκέναι εἰς Θεὸν πατέρα παντοκράτορα, καὶ εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ εἰς τὸ ἅγιον πνεῦμα, ἡνῶσθαι δὲ τῷ Θεῷ τῶν ὅλων τὸν λόγον. «Ἐγὼ» γάρ φησι «καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν» [*Io 10,30*]· καὶ «ἐγὼ ἐν τῷ πατρί, καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί» [*Io 14,10*]. Οὕτω γὰρ ἂν καὶ ἡ θεία τριὰς καὶ τὸ ἅγιον κήρυγμα τῆς μοναρχίας διασῴζοιτο.

Marcione, ⟨uomo⟩ vano nel suo sentire, ⟨essendo⟩ taglio e separazione dell'unica monarchia in tre reggenze, è un ammaestramento diabolico, non invece quello dei veri discepoli di Cristo e di coloro che si compiacciono degli insegnamenti del Salvatore. Essi infatti sanno chiaramente ⟨che⟩ la Trinità ⟨è⟩ annunciata dalla divina Scrittura, ma che né l'Antico né il Nuovo Testamento annunciano tre dèi.

(c. 2) Non si può però di meno biasimare neppure coloro che ritengono 113
che il Figlio sia una produzione e che reputano che il Signore sia originato alla guisa di una qualsiasi delle cose che veramente sono originate, pur testimoniando di lui le divine Parole un'appropriata e conveniente generazione, ma non che egli sia stato in qualche modo foggiato o prodotto. Non ⟨è⟩ dunque una bestemmia accidentale, ma la più grande, dire che il Signore sia stato prodotto in qualche modo con le mani. Se infatti il Figlio è originato, c'è un tempo in cui non c'era; egli invece sempre era, se, come lui stesso dice, è nel Padre [*Gv 14,10s*], e se il Cristo ⟨è⟩ parola, sapienza e forza – che il Cristo sia ciò, come sapete, ⟨lo⟩ dicono le divine Scritture [*Gv 1,14; 1Cor 1,24*] – queste sono però forze di Dio. Se ora il Figlio è originato c'era un tempo in cui questo non c'era; c'era dunque un tempo in cui Dio era senza di esse, ciò che ⟨è⟩ estremamente assurdo.

E cosa posso portare ulteriormente d'argomenti intorno a ciò a voi, uo- 114
mini pieni di spirito che sapete chiaramente le assurdità che emergono dall'affermare che il Figlio ⟨è⟩ una produzione? A me sembrano non avere ad esse rivolto la mente coloro che hanno introdotto questa opinione e perciò aver fallito in modo assoluto del vero, avendo accolto, diversamente da come qui vuole la Scrittura divina e profetica, ⟨la frase⟩: «Il Signore mi creò come inizio delle sue vie» [*Pro 8,22; Septg.*]. Infatti, come sapete, non ⟨è⟩ uno solo il significato di «creò». «Creò» qui è da intendersi al posto di «mise a capo alle opere originate da lui», originate attraverso lo stesso Figlio. «Creare» infatti si distingue da «produrre». «Non ti acquistò lui, questo tuo Padre, e ti fece e ti creò?» [*Dt 32,6; Septg.*], dice Mosè nel grande canto del Deuteronomio. A loro qualcuno può anche dire: O uomini temerari, ⟨è forse⟩ una produzione «il primogenito di tutta la creazione» [*Col 1,15*], «che fu generato dal seno prima dell'astro del mattino» [*Sal 110,3; Septg.*], ⟨e⟩ che in veste di Sapienza dice: «Mi generò prima di tutte le colline» [*Pro 8,25; Septg.*]? Anche in molti altri passi delle Scritture divine si può trovare detto che il Figlio fu generato, ma non che è originato. Da tutto ciò vengono manifestamente confutati coloro che adducono falsità circa la generazione del Signore, coloro che osano dire produziaone la sua generazione divina e ineffabile.

(c. 3) Dunque non si deve né dividere la mirabile e divina unità in tre di- 115
vinità, né impedire mediante una ⟨presunta⟩ produzione il valore e la trascendente grandezza del Signore. Ma ⟨è necessario⟩ aver creduto in Dio Padre onnipotente, e in Cristo Gesù, suo Figlio, e nello Spirito Santo, che il Verbo ⟨cioè⟩ è un'unità con il Dio di tutte le cose. Egli infatti dice: «Io e il Padre siamo una sola cosa» [*Gv 10,30*], e: «Io ⟨sono⟩ nel Padre e il Padre in me» [*Gv 14,10*]. Così infatti possono venir mantenuti sia la divina Trinità sia il santo annuncio della monarchia.

MARCELLINUS: 30 Iuni 295 (296?) – 25 Oct. (15 Ian.?) 304

117-121: Conc. ILLIBERITANUM (Hispaniae), inter 300-303?

Non si sa con esattezza in quale anno si sia svolto il Sinodo di Elvira (oggi un sobborgo di Granada). Seguendo Duchesne attualmente vengono presi in considerazione soprattutto gli anni 300-303 (altri 306-312, o persino il tempo di Silvestro I). In base agli atti è certo ▷

De indissolubilitate matrimonii

117 Can. 9. Item femina fidelis, quae adulterum maritum reliquerit fidelem et alterum ducit, prohibeatur ne ducat; si duxerit, non prius accipiat communionem, nisi quem reliquerit prius de saeculo exierit; nisi forte necessitas infirmitatis dare compulerit.

De caelibatu clericorum

118 Can. 27. Episcopus, vel quilibet alius clericus, aut sororem aut filiam virginem dicatam Deo tantum secum habeat; extraneam nequaquam habere placuit.

119 Can. 33. Placuit in totum prohibere episcopis, presbyteris et diaconibus, vel omnibus clericis positis in ministerio, abstinere se a coniugibus suis et non generare filios: quicumque vero fecerit, ab honore clericatus exterminetur.

De baptismo et confirmatione

120 Can. 38. Loco peregre navigantes aut si ecclesia in proximo non fuerit, posse fidelem, qui lavacrum suum integrum habet nec sit bigamus, baptizare in necessitate infirmitatis positum catechumenum, ita ut, si supervixerit, ad episcopum eum perducat, ut per manus impositionem perfici possit.

121 Can. 77. Si quis diaconus regens plebem sine episcopo vel presbytero aliquos baptizaverit, episcopus eos per benedictionem perficere debebit; quod si ante de saeculo recesserint, sub fide, qua quis credidit, poterit esse iustus.

FELICE I: 5 (3?) genn. 269 – 30 dic. 274
EUTICHIANO: 4 (3?) genn. 275 – 8 (7?) dic. 283
CAIO: 17 (16?) dic. 283 – 22 aprile 295 (296?)

MARCELLINO: 30 giugno 295 (296?) – 25 ott. (15 genn.?) 304

117-121: Sinodo di ELVIRA (Spagna), 300-303?

solo il giorno d'apertura: il 15 maggio. Il can. 33 sembra essere la più antica prescrizione del celibato. – *Ed.*: Bruns 2, 3 5-7 12 / MaC 2, 7B-18C / HaC 1, 251A-258C / PL 84, 303-310 / CdLuc 383-393 / CVis 3 6s 15.

Indissolubilità del matrimonio

Can. 9. Parimenti se una donna credente avrà lasciato il marito adultero credente e ne ⟨vuole⟩ sposare un altro, deve esser⟨le⟩ proibito di sposar⟨lo⟩; se ⟨lo⟩ sposa, non riceva la comunione prima che colui che ella ha lasciato, sia trapassato da questo secolo; sia eccettuato il caso d'emergenza di una malattia, ⟨che⟩ costringesse a dar⟨gliela⟩. 117

Celibato dei chierici

Can. 27. Un vescovo, come qualsiasi altro chierico, abbia con sé solo o una sorella o una figlia vergine consacrata a Dio; si è stabilito che non debba assolutamente avere un'estranea. 118

Can. 33. Si è deciso complessivamente il seguente divieto ai vescovi, ai presbiteri e ai diaconi, come a tutti i chierici che esercitano un ministero: si astengano dalle loro mogli e non generino figli; chi lo avrà fatto, dovrà essere allontanato dallo stato clericale. 119

Battesimo e cresima

Can. 38. Viaggiando in nave in zona remota o se non ci fosse nelle vicinanze una chiesa, un fedele che abbia integro il suo lavacro ⟨battesimale⟩ e non sia bigamo, può battezzare un catecumeno che si trovi nell'emergenza di una malattia, tenendo presente che, se sopravvive, lo deve portare dal vescovo, affinché mediante l'imposizione della mano possa essere portato a compimento. 120

Can. 77. Se un diacono che regge una pievania avesse battezzato alcuni senza vescovo o presbitero, il vescovo dovrà portarli a compimento mediante la benedizione; se qualcuno fosse trapassato prima, in forza della fede, con cui ha creduto, potrà essere tra i giusti. 121

SILVESTER I: 31 Ian. 314 – 31 Dec. 335

123: Conc. ARELATENSE (Arles) I, coeptum 1 Aug. 314

De baptismo haereticorum

123 Can. 9 (8). De Afris, quod propria lege sua utuntur, ut rebaptizent, placuit, ut si ad Ecclesiam aliquis de haeresi venerit, interrogent eum symbolum, et si perviderint eum in Patre et Filio et Spiritu Sancto esse baptizatum, manus ei tantum inponatur, ut accipiat Spiritum Sanctum; quod si interrogatus non responderit hanc Trinitatem, baptizetur.

CONC. (OECUM. I) NICAENUM I
19 Iun. – 25 Aug. 325

125-126: Symbolum Nicaenum, 19 Iun. 325

Fa parte delle definizioni più significative della fede. Il testo migliore è offerto da Eusebio di Cesarea, Lettera ai suoi diocesani (PG 20, 1540BC); Atanasio d'Alessandria, Lettera all'imperatore Gioviano, c. 3 (PG 26, 817B); *De decretis Nicaenae synodi* 37, § 2 (cf. l'edizione sotto citata di Opitz, 36); Basilio il Grande, Lettera 125, c. 2 (PG 32, 548C). Il testo di testimonianze posteriori non può più valere come originario, per es. quello del concilio di Calcedonia (ACOe 2/I/II, 79_{16-23}). Sul modello del concilio di Nicea sorse l'usanza di stendere «simboli sinodali». Fra le traduzioni latine del simbolo si distinguono per antichità le versioni di Ilario di Poitiers, delle quali quella tratta dall'opera *De synodis* 84 (PL 10, 36A) (incluso l'anatematismo) viene qui riportata accanto al testo greco. ▷

MARCELLO I: maggio/giugno 308 (307?) – 16 genn. 309 (308?)
Secondo alcuni storici si tratterebbe di Marcellino.
EUSEBIO: 18 aprile 309 (310?) – 17 agosto 309 (310?)
MILZIADE (MELCHIADE): 2 giug. 310 (311?) – 11 genn. 314

SILVESTRO I: 31 genn. 314 – 31 dic. 335

123: 1° Sinodo di ARLES, iniziato il 1° agosto 314

Si occupò soprattutto dei donatisti. – *Ed.*: Turner 1/II/II (1939) 387s [= c 9] / Ch. Munier: CpChL 148 (1963) 10s / Routh 4, 306 308s [= c. 8] / Bruns 2, 108 / MaC 2, 472A. Lo stesso canone è riportato anche nella Lettera sinodale a papa Silvestro: Turner ibid. / CSEL 26, 208_{10-15} / Ch. Munier: CpChL 148 (1963) 6 / KIT 122, 21 (n. 16_{52-57}) / Graziano, *Decretum*, p. III, dist. 4, c. 109 (Frdb 1, 1395).

Battesimo degli eretici

Can. 9 (8). Riguardo agli africani, giacché applicano una consuetudine 123
loro propria, cioè di ribattezzare, ⟨il Sinodo⟩ decise, che se qualcuno viene alla chiesa da un'eresia, lo si interroghi sul simbolo di fede, e se si constaterà che è stato battezzato nel Padre e Figlio e Spirito Santo, gli si imponga soltanto la mano, affinché riceva lo Spirito Santo; se alle domande dimostrerà di non conoscere questa Trinità, venga battezzato.

CONCILIO DI NICEA I (1° ECUM.)
19 giugno – 25 agosto 325

Questo concilio dei «318 padri», convocato dall'imperatore Costantino il Grande, condannò soprattutto gli ariani. Iniziò il 19 giugno (non il 20 maggio; cf. E. Schwartz, in Nachr. der Gesellsch. der Wissensch., Göttingen [1904] 398; Turner 1/I/II [1904] 105: «XIII Kal. Iul.»). Ne sono ancora conservati solo il simbolo di fede, 20 canoni e una lettera sinodale.

125-126: Simbolo niceno, 19 giugno 325

Ed.: [testo greco] I. Ortiz de Urbina, *El simbolo Niceno* (Madrid 1947) 21s / Idem, in OrChrPer 2(1936) 342s / H G. Opitz, *Athanasius Werke* 2/I (Berlin-Leipzig 1935) 30 36s / G.L. Dossetti, *Il simbolo di Nicea e di Costantinopoli* (Testi e ricerche di scienze religiose 2; Roma 1967) 226-237 / Hn § 142 / MaC 2, 665C-E (cf. 5, 688B) / COD 5_{2-19} / Kelly 215s / Ltzm 26s. - [traduzione latina] v. le altre traduzioni di Ilario di Poitiers (eccetto quella sopra citata) in A. Feder: CSEL 65, 150 / la maggioranza delle traduzioni si trovano ◁ nelle raccolte dei canoni in Turner 1/I/II (1904) 106-109 [= le più antiche]; 1/II/I (1913) 297-319 [= quelle posteriori]; ibidem 320-324 un ricco elenco delle varianti.

[*Versio graeca*]

125 Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεόν, πατέρα παντοκράτορα, πάντων ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων ποιητήν,
καὶ εἰς ἕνα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ,
γεννηθέντα ἐκ τοῦ Πατρὸς μονογενῆ, τουτέστιν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρός, Θεὸν ἐκ Θεοῦ, φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο, τά τε ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ τὰ ἐν τῇ γῇ,
τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα καὶ σαρκωθέντα, ἐνανθρωπήσαντα, παθόντα, καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, [καὶ] ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανούς, ἐρχόμενον κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς,
καὶ εἰς τὸ ἅγιον πνεῦμα.

126 Τοὺς δὲ λέγοντας· «ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν», καὶ «πρὶν γεννηθῆναι οὐκ ἦν» καὶ ὅτι ἐξ οὐκ ὄντων ἐγένετο, ἢ ἐξ ἑτέρας ὑποστάσεως ἢ οὐσίας φάσκοντας εἶναι *ἢ κτιστὸν* [-!] ἢ τρεπτὸν ἢ ἀλλοιωτὸν τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ, ἀναθεματίζει ἡ καθολικὴ ἐκκλησία.

[*Versio latina*]

Credimus in unum Deum, Patrem omnipotentem, omnium visibilium et invisibilium factorem.
Et in unum Dominum nostrum Iesum Christum Filium Dei,
natum ex Patre unigenitum, hoc est de substantia Patris, Deum ex Deo, lumen ex lumine, Deum verum de Deo vero, natum non factum, unius substantiae cum Patre (quod graece dicunt homousion), per quem omnia facta sunt, quae in caelo et in terra,
qui propter nostram salutem descendit, incarnatus est et homo factus est et passus est, et resurrexit tertia die, et ascendit in caelos, venturus iudicare vivos et mortuos.
Et in Spiritum Sanctum

Eos autem, qui dicunt «Erat, quando non erat» et «Antequam nasceretur, non erat» et «Quod de non exstantibus factus est» vel ex alia substantia aut essentia dicentes aut convertibilem aut demutabilem Deum, hos anathematizat catholica Ecclesia.

127-129: Canones

Ed.: Bruns 1, 16 19 18 / HaC 1, 326D-330B (cf. 431E-436A) / MaC 2, 672B-673D (cf. 896 900 904) / COD 9_{27}-12_{37} / [testi latini:] Turner 1/I/II (1904) 122-133 140s 130-133 [= antiche raccolte]; 262 267 272 [= raccolta di Dionigi il Piccolo] / PL 56, 827C-830A. - Qui è riportata la versione di Dionigi.

[*Osservazione a 128a:*] A un castrato (eunuco) veniva interdetto l'accesso nell'«adunanza del Signore» già in *Dt 23,2*. Ma giacché nella Scrittura è riferito che Cristo parla di eunuchi «che si sono resi tali da sé per il regno dei cieli» (*Mt 19,12*) e in un altro passo raccomanda l'automutilazione («Se ... ti è di scandalo, taglialo ... »: *Mt 5,29s; 18,8s; par.*), po- ▷

[*Versione greca*]

Crediamo in un solo Dio, Padre onnipotente, artefice di tutte le cose visibili e invisibili,
e in un solo Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio,
generato unigenito dal Padre, cioè dalla sostanza del Padre, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non fatto, consostanziale al Padre, per mezzo del quale tutte le cose furono originate, quelle nel cielo e quelle nella terra,
egli per noi uomini e per la nostra salvezza discese e si incarnò, divenne uomo, patì e risuscitò il terzo giorno [e] salì nei cieli, viene a giudicare vivi e morti,
e nello Spirito Santo.

Coloro invece che dicono: «C'era un tempo in cui non c'era», e: «Prima di essere generato non c'era» e che fu originato da ciò che non è o dicono essere il Figlio di Dio da un'altra ipostasi o sostanza o *creato* [-!] o trasformabile o mutevole, ⟨costoro li⟩ colpisce di anatema la chiesa cattolica.

[*Versione latina*]

Crediamo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore di tutte le cose visibili e invisibili. 125
E in un solo Signore nostro Gesù Cristo Figlio di Dio,
nato unigenito dal Padre, cioè dalla sostanza del Padre, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, nato non fatto, di una sola sostanza con il Padre (ciò che in greco si dice homousion), mediante il quale tutto è stato fatto, ciò che ⟨è⟩ in cielo e in terra,
egli per la nostra salvezza discese, si incarnò e si fece uomo e patì, e risuscitò il terzo giorno e ascese nei cieli, verrà a giudicare vivi e morti.
E nello Spirito Santo.

Coloro poi che dicono: «C'era ⟨un tempo⟩ in cui non c'era» e: «Prima che nascesse non c'era» e: «Che è stato fatto da ciò che non c'era» o dicono che Dio ⟨sia⟩ da altra sostanza o essenza o ⟨sia⟩ trasformabile o mutabile, costoro la chiesa cattolica ⟨li⟩ colpisce d'anatema. 126

127-129: Canoni

trebbe sembrare strano condannare e proibire un atto di questo tipo compiuto con la migliore delle intenzioni. Ci fu chi intese le parole di Cristo letteralmente e approvò la castrazione: la setta dei valesiani, ad esempio, almeno secondo Epifanio di Salamina (*Panarion haeresium* 58, 1: a cura di K. Holl [GChSch] 2, 358 / PG 41, 1009D-1011C; il fatto è ripetuto da Agostino, *De haeresibus* 37: a cura di R. Vander Plaetse - C. Beukers: CpChL 46 [1969] 306 / PL 42, 32). È anche noto che Origene d'Alessandria in giovane età si castrò (Eusebio di Cesarea, *Historia ecclesiae*, VI, 8: a cura di E. Schwartz (GChSch) 2/II, 534 / PG 20, 537AB). Il canone 1 di Nicea sembra essere il primo divieto ecclesiastico della castrazione. I *Canones Apostolorum* (pseudoepigrafici), i cui cann. 21-24 hanno ▷

questa tematica (Turner 1/I/I, 17s / Bruns 1, 3s), non risalgono a prima della fine del sec. IV. Cf. una raccolta di simili divieti in Graziano, *Decretum*, p. I, dist. 55, c. 4-5 7-9 (Frdb 1, 216s).
Poiché il problema della castrazione e della mutilazione richiamano la questione sul diritto dell'uomo a disporre del proprio corpo, riportiamo alcune parole di Pio XII in cui viene formulato il principio della totalità che qui si deve applicare (Discorso ai partecipanti al I Congresso internazionale di istopatologia del sistema nervoso, 13 sett. 1952: AAS 44[1952] 782): «Giacché egli [il paziente] è utente, ma non il proprietario, non ha il potere illimitato di porre atti di distruzione o di mutilazione di carattere anatomico o funzionale. In virtù però del principio della totalità, del suo diritto di avere l'uso dei servizi dell'organismo come totalità, può disporre di singole parti nel senso di distruggerle o di mutilarle nel caso e nella misura in cui ciò è necessario per il bene dell'uomo nella sua interezza, per garantire la sua esistenza o per impedire e, logicamente, per far fronte a gravi e prolungati danni che non potrebbero venire né evitati né curati in altro modo» («Parce qu'il [le patient] est usufruitier et non propriétaire, il n'a pas un pouvoir illimité de poser des actes de destruction ou de mutilation de caractère anatomique ou fonctionnel. Mais, en vertu du principe de totalité, de son droit d'utiliser les services de l'organisme comme un tout, il peut disposer des parties individuelles pour les détruire ou les mutiler, lorsque et dans la mesure où c'est nécessaire pour le bien de l'être dans son ensemble, pour assurer son existence, ou pour éviter, et naturellement pour réparer des dommages graves et durables, qui ne pourraient être autrement ni écartés ni réparés»).
Ed.: MaC 2, 668C / COD 6_{4-17} / in Gelasio di Cizico, *Historia ecclesiae*, II, 32, 1: a cura di G. Loeschke - M Heinemann (GChSch) 112_{3-10} / Turner 1/I/II, 112b.

De baptismo haereticorum

127 η´. Περὶ τῶν ὀνομαζόντων μὲν ἑαυτοὺς Καθαρούς ποτε, προσερχομένων δὲ τῇ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ ἐκκλησίᾳ, ἔδοξε τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ συνόδῳ, ὥστε χειροθετουμένους αὐτοὺς μένειν οὕτως ἐν τῷ κλήρῳ· πρὸ πάντων δὲ τοῦτο ὁμολογῆσαι αὐτοὺς ἐγγράφως προσήκει, ὅτι συνθήσονται καὶ ἀκολουθήσουσι τοῖς τῆς καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς ἐκκλησίας δόγμασιν· τουτέστι καὶ διγάμοις κοινωνεῖν καὶ τοῖς ἐν τῷ διωγμῷ παραπεπτωκόσιν. ...

128 ιθ´. Περὶ τῶν Παυλιανισάντων, εἶτα προσφυγόντων τῇ καθολικῇ ἐκκλησίᾳ, ὅρος ἐκτέθειται, ἀναβαπτίζεσθαι αὐτοὺς ἐξάπαντος· εἰ δέ τινες ἐν τῷ παρεληλυθότι χρόνῳ ἐν τῷ κλήρῳ ἐξητάσθησαν, εἰ μὲν ἄμεμπτοι καὶ ἀνεπίληπτοι φανεῖεν, ἀναβαπτισθέντες χειροτονείσθωσαν ὑπὸ τοῦ τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας ἐπισκόπου. ...

De castratione

128a α´. Εἴ τις ἐν νόσῳ ὑπὸ ἰατρῶν ἐχειρουργήθη, ἢ ὑπὸ βαρβάρων ἐξετμήθη, οὗτος μενέτω ἐν τῷ κλήρῳ· εἰ δέ τις ὑγιαίνων ἑαυτὸν ἐξέτεμε, τοῦτον καὶ ἐν τῷ κλήρῳ ἐξεταζόμενον πεπαῦσθαι προσήκει, καὶ ἐκ τοῦ δεῦρο μηδένα τῶν τοιούτων χρῆναι προσάγεσθαι· ὥσπερ δὲ τοῦτο πρόδηλον, ὅτι περὶ τῶν ἐπιτηδευόντων τὸ πρᾶγμα καὶ τολμώντων ἑαυτοὺς ἐκτέμνειν εἴρηται· οὕτως εἴ τινες ὑπὸ βαρβάρων ἢ δεσποτῶν εὐνουχίσθησαν, εὑρίσκοιντο δὲ ἄλλως ἄξιοι, τοὺς τοιούτους εἰς κλῆρον προσίεται ὁ κανών.

De viatico moribundorum

129 ιγ´. Περὶ δὲ τῶν ἐξοδευόντων ὁ παλαιὸς καὶ κανονικὸς νόμος φυλαχθήσεται καὶ νῦν, ὥστε εἴ τις ἐξοδεύοι, τοῦ τελευταίου καὶ ἀναγκαιοτάτου ἐφοδίου μὴ ἀποστερεῖσθαι· εἰ δὲ ἀπογνωσθεὶς καὶ κοινωνίας πάλιν τυχών, πάλιν ἐν τοῖς ζῶσιν ἐξετασθῇ, μετὰ τῶν κοινωνούντων τῆς εὐχῆς μόνης ἔστω· καθόλου δὲ καὶ περὶ παντὸς οὗτινος ἐξοδεύοντος, αἰτοῦντος τοῦ μετασχεῖν εὐχαριστίας ὁ ἐπίσκοπος *μετὰ δοκιμασίας ἐπιδότω* [*al.*: μεταδιδότω τῆς προσφορᾶς].

Battesimo degli eretici

8. Questo santo e grande concilio stabilisce che coloro che si definiscono 127
càtari [= puri], se vogliono entrare nella chiesa cattolica e apostolica, ricevuta l'imposizione delle mani, rimangano senz'altro nel clero. È necessario però, prima di tutto, che essi promettano per iscritto di accettare e seguire gli insegnamenti della chiesa cattolica e apostolica, cioè di rimanere in comunione con chi si è sposato due volte e con chi è venuto meno durante la persecuzione. ...

19. Quanto ai paulianisti, che intendono passare alla chiesa cattolica, bi- 128
sogna osservare l'antica prescrizione che essi siano senz'altro ribattezzati. Se qualcuno di essi, in passato, era appartenuto al clero, purché del tutto irreprensibile, una volta ribattezzato potrà essere ordinato dal vescovo della chiesa cattolica. ...

Castrazione

1. Se qualcuno è stato mutilato dai medici per una malattia o menomato 128a
dai barbari, può restare nel clero. Ma se qualcuno, pur essendo sano, si è evirato da sé, costui, se appartiene al clero, conviene che ne sia escluso e in futuro nessuno che abbia agito così sia ordinato. È evidente, che quello che è stato detto riguarda coloro che deliberatamente compiono ciò e osano mutilarsi; se poi qualcuno fosse stato evirato dai barbari o dai propri padroni, ma fosse degno sotto gli altri aspetti, i canoni lo ammettono nel clero.

Viatico per i moribondi

13. Verso i moribondi si osservi ancora l'antica norma per cui in pericolo 129
di morte nessuno sia privato dell'ultimo, indispensabile viatico. Se poi egli non muore dopo essere stato perdonato e ammesso alla comunione, sia accolto tra coloro che partecipano alla sola preghiera (fino a che non sia trascorso il tempo stabilito da questo grande concilio ecumenico). Come regola generale il vescovo, dopo inchiesta, ammetta all'eucaristia chiunque si trovi in punto di morte e lo chieda.

130: Ep. synodalis «Ἐπειδὴ τῆς» ad Aegyptios

De errore Arii

130 (c. 1, n. 2) Πρῶτον μὲν οὖν ἐξ ἁπάντων ἐξετάσθη τὰ κατὰ τὴν ἀσέβειαν καὶ τὴν παρανομίαν Ἀρείου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, ... καὶ παμψηφεὶ ἔδοξεν ἀναθεματισθῆναι τὴν ἀσεβῆ αὐτοῦ δόξαν, καὶ τὰ ῥήματα καὶ τὰ ὀνόματα τὰ βλάσφημα, οἷς ἐκέχρητο βλασφημῶν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ λέγων ἐξ οὐκ ὄντων, καὶ εἶναί ποτε ὅτε οὐκ ἦν· καὶ αὐτεξουσιότητι κακίας καὶ ἀρετῆς δεκτικὸν τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ λέγοντος, καὶ κτίσμα καὶ ποίημα ὀνομάζοντος, ἅπαντα ἀνεθεμάτισεν ἡ ἁγία σύνοδος, οὐδὲ ὅσον ἀκοῦσαι τῆς ἀσεβοῦς δόξης ἢ ἀπονοίας καὶ τῶν βλασφήμων ῥημάτων ἀνασχομένη.

IULIUS I: 6 Febr. 337 – 12 Apr. 352

132: Ep. «Ἀνέγνων τὰ γράμματα» ad Antiochenos, a. 341

De primatu Romanae Sedis

132 (22) ... Εἰ γὰρ καὶ ὅλως, ὥς φατέ, γέγονέ τι εἰς αὐτοὺς ἁμάρτημα, ἔδει κατὰ τὸν ἐκκλησιαστικὸν κανόνα, καὶ μὴ οὕτως γεγενῆσθαι τὴν κρίσιν. Ἔδει γραφῆναι πᾶσιν ἡμῖν, ἵνα οὕτως παρὰ πάντων ὁρισθῇ τὸ δίκαιον· ἐπίσκοποι γὰρ ἦσαν οἱ πάσχοντες, καὶ οὐχ αἱ τυχοῦσαι ἐκκλησίαι αἱ πάσχουσαι, ἀλλ' ὧν αὐτοὶ οἱ ἀπόστολοι δι' ἑαυτῶν καθηγήσαντο. Διὰ τί δὲ περὶ τῆς Ἀλεξανδρέων ἐκκλησίας μάλιστα οὐκ ἐγράφετο ἡμῖν; Ἢ ἀγνοεῖτε ὅτι τοῦτο ἔθος ἦν, πρότερον γράφεσθαι ἡμῖν, καὶ οὕτως ἔνθεν ὁρίζεσθαι τὰ δίκαια; Εἰ μὴν οὖν τι τοιοῦτον ἦν ὑποπτευθὲν εἰς τὸν ἐπίσκοπον τὸν ἐκεῖ, ἔδει πρὸς τὴν ἐνταῦθα ἐκκλησίαν γραφῆναι.

130: Lettera sinodale «Ἐπειδὴ τῆς» agli egiziani

Ed.: In Atanasio d'Alessandria, *De decretis Nicaenae synodi*, 36, §§ 2-4: a cura di Opitz, l.c. 2/I, 35. - In Socrate, *Historia ecclesiae*, I, 9: PG 67, 78C. - In Teodoreto di Ciro, *Historia ecclesiae*, I, 9, 4s, a cura di L. Parmentier (GChSch) 39 / PG 82, 928C. - In Gelasio di Cizico, *Historia ecclesiae* II, 34, 4s, a cura di G. Loeschke - M. Heinemann (GChSch) 121.

L'errore di Ario

(c. 1, n. 2) Anzitutto venne presa in esame, alla presenza del piissimo imperatore Costantino, l'empietà e la perversità di Ario e dei suoi seguaci. All'unanimità abbiamo deciso di condannare la sua empia dottrina e le espressioni blasfeme con cui si esprimeva a proposito del Figlio di Dio: sosteneva infatti che questi veniva dal nulla e che prima della nascita non esisteva, che era capace di bene e di male, insomma che il Figlio di Dio è una creatura. Il santo concilio ha condannato tutto ciò, non volendo nemmeno ascoltare questa empia e folle dottrina, né le parole blasfeme. 130

MARCO: 18 genn. - 7 ott. 336

GIULIO I: 6 febbr. 337 – 12 aprile 352

132: Lettera «Ἀνέγνων τὰ γράμματα» agli antiocheni, a. 341

Ed.: CouE 385B / PL 8, 906A / PG 25, 305D-308A (= Atanasio, *Apologia contra Arianos*, 35; la lettera vi è inserita) / MaC 2, 1229E-1232A. - *Reg.*: JR 186.

Il primato della sede romana

(22) ... Se anche infatti, come dite, veramente c'è stato un certo fallo quanto a loro, il giudizio doveva avvenire secondo il canone ecclesiastico e non in questo modo. Doveva essere scritto a tutti noi, affinché in questo modo da tutti venisse stabilito ciò che è giusto; i colpiti infatti erano vescovi; e non erano colpite chiese casuali, ma tra quelle che gli stessi apostoli guidarono personalmente. Per quale motivo particolarmente circa la chiesa di Alessandria non fu scritto a noi? Forse ignorate che questa era la consuetudine: che venga scritto prima a noi, e così venga stabilito di qui ciò che è giusto? Se dunque era sospettato qualcosa del genere nei confronti del vescovo di là, doveva essere scritto alla chiesa di qui. 132

133-135: Conc. SERDICENSE, a. 343?

Questo Sinodo era stato convocato o nell'autunno del 343 o già nell'anno 342 a Serdica (Sofia/Bulgaria; per la dizione «Serdica» invece di «Sardica» cf. Turner 1/II/III, 533) come concilio ecumenico, perdette però il carattere ecumenico a causa dell'assenza di molti vescovi, e più precisamente dalla loro partenza. I suoi canoni vengono riportati nelle varie raccolte in ordine molto disparato: cf. la tavola comparativa in Turner 1/II/III, 442. Il testo latino nella versione che ne abbiamo oggi non è originale; contro Turner e Schwartz ▷

De primatu Romani Pontificis

[*Recensio latina*]

133 ([Can. 3a] *Isidor.* can. 4) Osius episcopus dixit: Illud quoque [*suppl. e graeco:* necessario adiciendum est], ut episcopus de provincia ad aliam provinciam, in qua sunt episcopi, non transeat; nisi forte a fratribus suis invitatus, ne videamur ianuam caritatis clausisse.

Illud quoque providendum est: si in aliqua provincia forte aliquis episcopus contra fratrem suum episcopum litem habuerit, non ex his unus ex alia provincia advocet episcopos.

Quod si aliquis episcopus iudicatus fuerit in aliqua causa, et putat bonam causam habere, ut iterum iudicium renovetur, si vobis placet, sanctissimi Petri Apostoli memoriam honoremus: scribatur vel ab his, qui causam examinarunt, vel ab episcopis, qui in proxima provincia morantur, Romano episcopo; et si iudicaverit renovandum esse iudicium, renovetur, et det iudices. Si autem probaverit talem causam esse, ut ea non refricentur quae acta sunt, quae decreverit confirmata erunt. Si hoc omnibus placet? Synodus respondit: Placet.

[*Recensio graeca*]

γ΄ Ὅσιος ἐπίσκοπος εἶπεν· Καὶ τοῦτο προστεθῆναι ἀναγκαῖον, ἵνα μηδεὶς ἐπισκόπων ἀπὸ τῆς ἑαυτοῦ ἐπαρχίας εἰς ἑτέραν ἐπαρχίαν, ἐν ᾗ τυγχάνουσιν ὄντες ἐπίσκοποι, διαβαίνοι· εἰ μήτι παρὰ τῶν ἀδελφῶν τῶν ἑαυτοῦ κληθείη, διὰ τὸ μὴ δοκεῖν ἡμᾶς τὰς τῆς ἀγάπης ἀποκλείειν πύλας.

Καὶ τοῦτο δὲ ὡσαύτως προνοητέον, ὥστε ἐὰν ἔν τινι ἐπαρχίᾳ ἐπισκόπων τις ἄντικρυς ἀδελφοῦ ἑαυτοῦ καὶ συνεπισκόπου πρᾶγμα σχοίη, μηδέτερον ἐκ τούτων ἀπὸ ἑτέρας ἐπαρχίας ἐπισκόπους ἐπιγνώμονας ἐπικαλεῖσθαι.

Εἰ δὲ ἄρα τις ἐπισκόπων ἔν τινι πράγματι δόξῃ κατακρίνεσθαι, καὶ ὑπολαμβάνει ἑαυτὸν μὴ σαθρόν, ἀλλὰ καλὸν ἔχειν τὸ πρᾶγμα, ἵνα καὶ αὖθις ἡ κρίσις ἀνανεωθῇ εἰ δοκεῖ ὑμῶν τῇ ἀγάπῃ, Πέτρου τοῦ ἀποστόλου τὴν μνήμην τιμήσωμεν, καὶ γραφῆναι παρὰ τούτων τῶν κρινάντων [Ἰουλίῳ][1] τῷ ἐπισκόπῳ Ῥώμης, ὥστε διὰ τῶν γειτνιώντων τῇ ἐπαρχίᾳ ἐπισκόπων, εἰ δέοι, ἀνανεωθῆναι τὸ δικαστήριον, καὶ ἐπιγνώμονας αὐτὸς παράσχοι. Εἰ δὲ μὴ συστῆναι δύναται, τοιοῦτον αὐτοῦ εἶναι τὸ πρᾶγμα, ὡς παλινδικίας χρῄζειν, τὰ ἅπαξ κεκριμένα μὴ ἀναλύεσθαι, τὰ δὲ ὄντα βέβαια τυγχάνειν.

133-135: Sinodo di SERDICA, intorno al 343

attualmente prevale l'opinione che la lingua originale del decreto sia stata il greco (cf. G. von Hankiewicz, in ZSavStKan 2[1912] 44-99).
Ed.: Turner 1/II/III (1930) 455-457 [= solo latino con apparato critico], 492-494 [= latino e greco] / idem, in JThSt 3 (1902) 396s [= can. 3 e 7 della *Prisca* di Dionigi il Piccolo] / Bruns 1, 90-94 [greco e lat.] / MaC 3, 7C-9C 23C-25A 32C-33C / HaC 1, 637s 641s / PL 56, 775B-777C; cf. 832C-833C; 84, 116.

Posizione delle chiese e primato della sede romana

[*Versione latina*]

([Can. 3a] *Isidoro*: can. 4) Il vescovo Ossio disse: Anche ciò [*da completarsi col greco:* è necessario aggiungere]: un vescovo non passi da una provincia a un'altra, in cui ci sono ⟨già dei⟩ vescovi; eccetto che non sia stato invitato dai suoi fratelli, acciocché non diamo l'impressione di aver rinserrato la porta della carità.

Si deve sovvenire anche al seguente caso: se in una provincia un vescovo avrà avuto una lite con un vescovo suo fratello ⟨di ministero⟩, nessuno di questi due chiami vescovi da altra provincia.

Se però un vescovo sarà stato giudicato circa una determinata causa e reputa di avere buone ragioni per richiedere una revisione del giudizio, se a voi piace, onoriamo la memoria del santissimo apostolo Pietro: si scriva o da parte di coloro che esaminano la causa, o dai vescovi che si trovano nella provincia più vicina, al vescovo romano: e se egli avrà giudicata necessaria la revisione del giudizio, ne faccia revisione e ne assegni i giudici. Se invece all'esame gli risulterà che la causa è tale da non necessitare revisione, sarà confermato quanto avrà stabilito. Se ciò piace a tutti. Il sinodo risponde: Piace.

[*Versione greca*]

3. Il vescovo Osio disse: Anche questo ⟨è⟩ necessario che venga aggiunto: che nessuno dei vescovi passi dalla sua provincia in un'altra provincia in cui già ci sono vescovi; eccetto forse che non sia stato chiamato dai suoi fratelli, perché non sembri che chiudiamo la porta della carità. 133

Egualmente ⟨è⟩ da prevedere anche questo: che se in una provincia un qualche vescovo ha una pratica contro un suo fratello e coepiscopo, nessuno dei due convochi come arbitri vescovi da un'altra provincia.

Se poi però risulterà che uno dei vescovi in una pratica sia stato condannato ed è convinto di avere una pratica non debole, ma buona, cosicché il giudizio possa venire ancora rinnovato, se sembra bene alla vostra carità, onoriamo la memoria dell'apostolo Pietro, e si scriva da coloro che hanno giudicato [a Giulio][1], il vescovo di Roma, così che da parte dei vescovi confinanti con quella provincia, se necessario, venga fatto un nuovo giudizio ed egli presenti gli arbitri. Se però non può venire dimostrato che la sua questione è tale da abbisognare una revisione, quanto antecedentemente giudicato non venga abolito, ma rimanga stabilito.

*133 [1] Il nome di questo papa è un'aggiunta posteriore.

134 (*Isid.* 5) Gaudentius episcopus dixit: Addendum, si placet, huic sententiae, quam plenam sanctitatis protulistis: cum aliquis episcopus depositus fuerit eorum episcoporum iudicio, qui in vicinis commorantur locis, et proclamaverit agendum sibi esse negotium in urbe Roma, alter episcopus in eadem cathedra, post appellationem eius, qui videtur esse depositus, omnino non ordinetur loco ipsius, nisi causa fuerit iudicio Romani episcopi determinata.

135 ([Can. 3b] *Isid.* 7) Osius episcopus dixit: Placuit autem, ut,

si episcopus accusatus fuerit, et iudicaverint congregati episcopi regionis ipsius, et de gradu suo deiecerint eum, et appellasse videatur, et confugerit ad beatissimum ecclesiae Romanae episcopum et voluerit audiri et iustum putaverit, [ut] renovetur examen;

scribere his episcopis dignetur, qui in finitima et propinqua provincia sunt, [ut] ipsi diligenter omnia requirant et iuxta fidem veritatis definiant.

Quod si qui rogat causam suam iterum audiri et deprecatione sua moverit episcopum Romanum, ut e latere suo presbyterum mittat, erit in potestate episcopi, quid velit aut quid aestimet: si decreverit mittendos esse, qui praesentes cum episcopis iudicent, habentes [eius] auctoritatem, a quo destinati sunt, erit in suo arbitrio. Si vero crediderit sufficere episcopos, ut negotio terminum imponant, faciet quod sapientissimo consilio suo iudicaverit.

δ'. Γαυδέντιος ἐπίσκοπος εἶπεν· Εἰ δοκεῖ, ἀναγκαῖον προστεθῆναι ταύτῃ τῇ ἀποφάσει, ἥντινα ἀγάπης εἰλικρινοῦς πλήρη ἐξενήνοχας· ὥστε ἐάν τις ἐπίσκοπος καθαιρεθῇ τῇ κρίσει τούτων τῶν ἐπισκόπων φάσκῃ πάλιν ἑαυτῷ ἀπολογίας πρᾶγμα ἐπιβαλεῖν, μὴ πρότερον εἰς τὴν καθέδραν αὐτοῦ ἕτερον ὑποκαταστῆναι, ἐὰν μὴ ὁ τῆς Ῥωμαίων ἐπίσκοπος ἐπιγνοὺς περὶ τούτου, ὅρον ἐξενέγκῃ.

ε'. Ὅσιος ἐπίσκοπος εἶπεν· Ἤρεσεν, ἵνα

εἴ τις ἐπίσκοπος καταγγελθείη, καὶ συναθροισθέντες οἱ ἐπίσκοποι τῆς ἐνορίας τῆς αὐτῆς τοῦ βαθμοῦ αὐτὸν ἀποκινήσωσιν, καὶ ὥσπερ ἐκκαλεσάμενος καταφύγῃ ἐπὶ μακαριώτατον τῆς Ῥωμαίων ἐκκλησίας ἐπίσκοπον, καὶ βουληθείη αὐτοῦ διακοῦσαι, δίκαιόν τε εἶναι νομίσῃ ἀνανεώσασθαι αὐτοῦ τὴν ἐξέτασιν τοῦ πράγματος·

γράφειν τούτοις τοῖς ἐπισκόποις καταξιώσῃ, τοῖς ἀγχιστεύουσι τῇ ἐπαρχίᾳ, ἵνα αὐτοὶ ἐπιμελῶς καὶ μετὰ ἀκριβείας ἕκαστα διερευνήσωσιν καὶ κατὰ τὴν τῆς ἀληθείας πίστιν ψῆφον περὶ τοῦ πράγματος ἐξενέγκωσιν.

Εἰ δέ τις ἀξιοῖ καὶ πάλιν αὐτοῦ τὸ πρᾶγμα ἀκουσθῆναι, καὶ τῇ δεήσει τῇ ἑαυτοῦ τὸν Ῥωμαίων ἐπίσκοπον κινεῖν δόξῃ ἀπὸ τοῦ ἰδίου πλευροῦ πρεσβυτέρους ἀποστείλοι· εἶναι ἐν τῇ ἐξουσίᾳ αὐτοῦ τοῦ ἐπισκόπου, ὅπερ ἂν καλῶς ἔχειν δοκιμάσῃ καὶ [ἐὰν] ὁρίσῃ, δεῖν ἀποσταλῆναι τοὺς μετὰ τῶν ἐπισκόπων κρινοῦντας, ἔχοντάς τε τὴν αὐθεντίαν τούτου παρ' οὗ ἀπεστάλησαν, καὶ τοῦτο θετέον. Εἰ δὲ ἐξαρκεῖν νομίζοι πρὸς τὴν τοῦ πράγματος ἐπίγνωσιν καὶ ἀπόφασιν τοῦ ἐπισκόπου, ποιήσει ὅπερ ἂν τῇ ἐμφρονεστάτῃ αὐτοῦ βουλῇ καλῶς ἔχειν δόξῃ. Ἀπεκρίναντο οἱ ἐπίσκοποι· Τὰ λεχθέντα ἤρεσεν.

(*Isid.* 5) Il vescovo Gaudenzio disse: Se piace, si faccia un'aggiunta a questa volontà che avete espresso in pienezza di santità: se il vescovo che sarà stato deposto per il giudizio dei vescovi dimoranti nelle località vicine, avrà dichiarato che vuole che gli si faccia ricorso nella città di Roma, anche se sembra essere stato deposto, dopo il suo appello non venga ordinato nessun altro vescovo al suo posto nella medesima cattedra, prima che la causa sia stata determinata dal giudizio del vescovo romano.

([Can. 3b] *Isid.* 7) Il vescovo Ossio disse: Piacque però che

se un vescovo sarà stato accusato e i vescovi della sua regione riuniti lo avranno condannato e sospeso dal suo grado, e risulti che, fatto appello, si sarà rifugiato presso il beatissimo vescovo della chiesa romana e vorrà essere ascoltato e ⟨il vescovo romano⟩ riterrà giusto che si faccia un nuovo esame ⟨della cosa⟩:

egli si degni di scrivere ai vescovi che sono nella provincia confinante e vicina, affinché essi esaminino ogni cosa diligentemente e prendano una determinazione secondo la credibilità della verità.

Se però qualcuno chiede che la sua causa venga di nuovo trattata e con la sua richiesta indurrà il vescovo romano a mandare dal suo fianco un presbitero, sarà in potere del vescovo ⟨romano⟩ ciò che vuole e ciò che ritiene giusto: se giudica che devono essere mandati alcuni che, avendo l'autorità di colui da cui sono stati designati, giudichino insieme ai vescovi, sarà nel suo arbitrio ⟨di farlo⟩. Se, invece, crederà che bastino i vescovi a porre termine alla faccenda, faccia ciò che egli avrà giudicato nella sua sapientissima deliberazione.

4. Il vescovo Gaudenzio disse: Se sembra bene, ⟨è⟩ necessario che a questa dichiarazione, che hai espresso piena di manifesta carità, venga aggiunto che se un vescovo, ⟨che⟩ al giudizio di questi vescovi venisse deposto, dicesse che gli spetta ancora un procedimento di difesa, non venga messo sulla sua cattedra un altro, se ⟨prima⟩, avendo deciso di questo, il vescovo della ⟨chiesa⟩ dei romani non abbia presentato una norma. 134

5. Il vescovo Osio disse: Piacque che 135

se un vescovo è stato accusato e i vescovi della medesima regione radunati lo rimuoveranno dal ⟨suo⟩ grado, e come deposto si rifugierà presso il beatissimo vescovo della chiesa dei romani e ⟨questi⟩ voglia sapere di lui e pensi essere giusto che venga rinnovato l'esame della sua pratica

si degni di scrivere a quei vescovi che sono confinanti con quella provincia, affinché essi con cura e diligenza indaghino ogni cosa e secondo la credibilità della verità presentino una sentenza circa la pratica.

Se invece qualcuno ritiene opportuno che la sua faccenda venga anche riascoltata e con la sua richiesta giudicasse bene muovere il vescovo dei romani a mandare dal suo lato dei presbiteri, è in potere dello stesso vescovo ⟨dei romani⟩ che cosa ritenga che sia bene e ⟨se⟩ stabilisse che debbono essere mandati alcuni che giudichino insieme ai vescovi e che abbiano l'autorità di colui dal quale sono stati mandati, anche questo ⟨sia⟩ da accogliere. Se invece reputa di iniziare dalla conoscenza ⟨già presente⟩ della pratica e dalla sentenza sul vescovo, faccia quanto giudica che sia bene nella sua assennatissima deliberazione. I vescovi risposero: Piacque ciò che è stato esposto.

136: Ep. Synodi Serdic. *Quod semper* ad Iulium I pp., a. 343?

De primatu Romanae Sedis

136 Hoc enim optimum et valde congruentissimum esse videbitur, si ad caput, id est ad Petri Apostoli sedem, de singulis quibusque provinciis Domini referant sacerdotes.

LIBERIUS: 17 Maii 352 – 24 Sept. 366

138-143: Acta quaedam Liberii papae in causa Semiarianorum, 357

In esilio papa Liberio sottoscrisse il simbolo composto dal sinodo semiariano e scomunicò Atanasio, il difensore della fede nicena. Cf. Atanasio, *Historia Arianorum ad monachos*, 41 (PG 25, 741), Sozomeno, *Historia ecclesiae*, IV, 15 (J. Bidez - G.C. Hansen [GChSch] 158 / PG 67, 1152). Ne danno testimonianza anche lettere di Liberio stesso conservate nei frammenti dell'opera storica *Adversus Valentem et Ursacium* di Ilario di Poitiers, la cui autenticità in passato fu impugnata a torto. Si pone così la questione dell'ortodossia di papa Liberio. Le formule di fede da lui accettate evitano il concetto niceno di «ὁμοούσιον». In particolare si tratta soprattutto della 1ª formula sirmiense definita nel 2° sinodo di Sirmio (Bassa Pannonia) nel 351 contro Paolo di Samosata e Fotino, formula che Liberio nell'esilio a Berea nell'anno 357 dovette sottoscrivere. Questa formula fu benignamente interpretata nel senso dell'ortodossia anche da Ilario di Poitiers, un severo critico di Liberio: *De synodis*, 39-62. Molto probabilmente Liberio, portato nel 358 a Sirmio, sottoscrisse anche la 3ª formula sirmiense, stabilita nel 4° sinodo (dopo la Pasqua del 358). Questa è composta dalla succitata 1ª formula sirmiense, dalla 2ª formula del sinodo pure semiariano di Antiochia (nel periodo della festa delle encenie del 341) e dai 12 anatematismi, che erano stati estratti dai 19 articoli del Sinodo semiariano di Ancira (prima della Pasqua del 358) da parte del 4° sinodo di Sirmio; è da notare che vengono soppressi i canoni 1-5, 18, 19 particolarmente sospetti di eresia; cf. H.Chr. Brennecke, *Hilarius von Poitiers und die Bischofsopposition gegen Konstantius 2: Untersuchungen zur dritten Phase des Arianischen Streites (337-361)* (PTS 26; Berlino 1984) 265-297. Di queste formule viene riportata solo la 1ª sirmiense, delle altre solo l'indicazione delle edizioni. ▷

De Athanasii excommunicatione et de symbolis fidei

a) Ep. *Studens paci* ad episcopos Orientales, tp. verno 357

138 Studens paci et concordiae Ecclesiarum, posteaquam litteras caritatis vestrae de nomine Athanasii et ceterorum factas ad nomen Iulii bonae memoriae episcopi accepi, secutus traditionem maiorum presbyteros urbis Romae Lucium, Paulum et Helianum e latere meo ad Alexandriam ad supradictum Athanasium direxi, ut ad urbem Romam veniret, ut in praesenti id, quod de

136: Lettera del sinodo di Serdica *Quod semper* a papa Giulio I, intorno al 343

Ed.: A Feder: CSEL 65, 127 / CouE 395 / MaC 3, 40B / HaC 1, 653C.

Il primato della sede romana

Questa infatti risulterà essere la cosa migliore e più appropriata: se i sacerdoti del Signore da tutte le singole province facciano riferimento al capo, cioè alla sede dell'apostolo Pietro. 136

LIBERIO: 17 maggio 352 – 24 sett. 366

138-143: Atti di papa Liberio nella questione dei semiariani, a. 357

Ed.: *Lettere* di Liberio [*138 141-143]: A.L. Feder, *S. Hilarii Pictavii opera*, IV. *Collectanea antiariana Parisina*, ser. B III/1 VII/7-9 10 11: CSEL 65, 155 167-173 / PL 10, 679A-681A 688-695 (= frammento IV VI/4-7 8-9 11) / BarAE, dell'anno 352 n. 13; dell'anno 357 n. 42-44. – *Reg.*: JR 207 217-219.
Ed.: 1ª formula sirmiense [*139s]: Il testo originale greco è tramandato da Atanasio d'Alessandria in *De synodis*, 27 (PG 26, 736-740); in latino da Ilario di Poitiers in *De synodis*, 38 (PL 10, 509-512). La formula (in greco) è tramandata anche da Socrate in *Historia ecclesiae*, II, 30 (PG 67, 280-285) e (in latino) da Cassiodoro-Epifanio in *Historia ecclesiae tripartita*, V, 7 (CSEL 71, 222-226); cf. anche Hn § 160 / MaC 3, 257A-260E / HaC 1, 702.
Ed.: 3ª formula sirmiense: (a) 2ª formula d'Antiochia (341): tramandata da Atanasio d'Alessandria in *De synodis*, 23 (PG 26, 721s); da Socrate in *Historia ecclesiae*, II, 10 (PG 67, 201s); da Ilario di Poitiers in *De synodis*, 29s (PL 10, 502A-503B; cf. anche Hn § 154 / Ltzm 28s / MaC 2, 1339C-1342C / HaC 1, 610BC. - (b) Anatematismi: il testo greco originale è in Epifanio di Costanza o Salamina, *Contra haereses panaria*, haer. 73, c. 10-11 (K Holl, *Epiphanius* 3 [GChSch; Lipsia 1933] 280-284) / F. Oehler 2/I [Berlino 1861] 88-94 / PG 42, 421-424 / Hn § 162). Epifanio riporta tutti i 19 anatematismi di Ancira. La 3ª formula sirmiense accolse gli anatematismi nell'ordine seguente: 6 8 7 9-17; in latino si trovano in Ilario di Poitiers, *De synodis*, 12-27 (PL 10, 489-501 / MaC 3, 267D-270A / HaC 1, 707A-708C).

Condanna di Atanasio e simboli di fede

a) Lettera *Studens paci* ai vescovi orientali, primavera 357

Nell'impegno per la pace e la concordia delle chiese, dopo aver ricevuto 138
la lettera della vostra carità circa la persona di Atanasio e degli altri, indirizzata alla persona del vescovo Giulio di buona memoria, seguendo la tradizione dei predecessori, ho inviato dal mio fianco Lucio, Paolo ed Eliano, presbiteri della città di Roma, ad Alessandria presso il suddetto Atanasio, per invitarlo a venire nella città di Roma, affinché alla sua presenza fosse stabilito nei suoi

Ecclesiae disciplina exstitit, in eum statueretur. Litteras etiam ad eundem per supradictos presbyteros dedi, quibus continebatur, quod si non veniret, sciret se alienum esse ab Ecclesiae Romanae communione. Reversi igitur presbyteri nuntiaverunt eum venire noluisse. Secutus denique litteras caritatis vestrae, quas de nomine supradicti Athanasii ad nos dedistis, sciatis his litteris, quas ad unanimitatem vestram dedi, me cum omnibus vobis et cum universis episcopis Ecclesiae catholicae pacem habere, supradictum autem Athanasium alienum esse a communione mea sive Ecclesiae Romanae et a consortio litterarum et ecclesiasticarum.

b) Symbolum Sirmiense I (a. 351) a Liberio a. 357 subscriptum

139 Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεόν, πατέρα παντοκράτορα, τὸν κτίστην καὶ ποιητὴν τῶν πάντων, ἐξ οὗ πᾶσα πατριὰ ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς ὀνομάζεται [*cf. Eph 3,15*]·

καὶ εἰς τὸν μονογενῆ αὐτοῦ υἱὸν τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν τὸν Χριστόν,

τὸν πρὸ πάντων τῶν αἰώνων ἐκ τοῦ πατρὸς γεννηθέντα· Θεὸν ἐκ Θεοῦ, φῶς ἐκ φωτός, δι' οὗ ἐγένετο τὰ πάντα, τά τε ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα· Λόγον ὄντα καὶ σοφίαν, καὶ φῶς ἀληθινόν, καὶ ζωήν·

τὸν ἐπ' ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν δι' ἡμᾶς ἐνανθρωπήσαντα· καὶ γεννηθέντα ἐκ τῆς ἁγίας παρθένου, καὶ σταυρωθέντα, καὶ ἀποθανόντα, καὶ ταφέντα· καὶ ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, καὶ ἀναληφθέντα εἰς οὐρανόν, καὶ καθεσθέντα ἐν δεξιᾷ τοῦ πατρός· καὶ ἐρχόμενον ἐπὶ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, καὶ ἀποδοῦναι ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ· οὗ ἡ βασιλεία, ἀκατάπαυστος οὖσα, διαμένει εἰς τοὺς ἀπείρους αἰῶνας· ἔσται γὰρ καθεζόμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ πατρός, οὐ μόνον ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέλλοντι·

καὶ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, τουτέστι τὸν παράκλητον, ὅπερ ἐπαγγειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις, μετὰ τὴν εἰς οὐρανοὺς αὐτοῦ ἄνοδον ἀποστεῖλαι, διδάξαι καὶ ὑπομνῆσαι αὐτοὺς πάντα, ἔπεμψε; δι' οὗ καὶ ἁγιάζονται αἱ τῶν εἰλικρινῶς εἰς αὐτὸν πεπιστευκότων ψυχαί.

140 1. Τοὺς δὲ λέγοντας ἐξ οὐκ ὄντων τὸν υἱόν, ἢ ἐξ ἑτέρας ὑποστάσεως, καὶ μὴ ἐκ τοῦ Θεοῦ, καὶ ὅτι ἦν χρόνος ἢ αἰών, ὅτε οὐκ ἦν, ἀλλοτρίους οἶδεν ἡ ἁγία καὶ καθολικὴ Ἐκκλησία.

2. Πάλιν οὖν ἐροῦμεν· Εἴ τις τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν δύο λέγει Θεούς, ἀνάθεμα ἔστω.

3. Καὶ εἴ τις, λέγων Θεὸν τὸν Χριστὸν πρὸ αἰώνων υἱὸν τοῦ Θεοῦ, ὑπουργηκότα τῷ πατρὶ εἰς τὴν τῶν ὅλων δημιουργίαν μὴ ὁμολογοίη, ἀνάθεμα ἔστω.

4. Εἴ τις τὸν ἀγέννητον, ἢ μέρος αὐτοῦ ἐκ Μαρίας λέγειν γεγενῆσθαι τολμᾷ, ἀνάθεμα ἔστω.

5. Εἴ τις κατὰ πρόγνωσιν πρὸ Μαρίας λέγει τὸν υἱὸν εἶναι, καὶ μὴ πρὸ αἰώνων ἐκ τοῦ πατρὸς γεγεννημένον πρὸς τὸν Θεὸν εἶναι, καὶ δι' αὐτοῦ γεγενῆσθαι τὰ πάντα, ἀνάθεμα ἔστω.

confronti ciò che si è sviluppato come disciplina della chiesa. Ho mandato a lui mediante i sopraddetti presbiteri anche una lettera in cui veniva spiegato, che, se non fosse venuto, sapesse di essere escluso dalla comunione con la chiesa romana. Al ritorno dunque i presbiteri riferirono che non voleva venire. Ho seguito allora appunto la lettera della vostra carità, che ci avete inviato a riguardo del suddetto Atanasio, e sappiate mediante questa lettera, mandata al fine di mostrare unanimità con voi, che sono in pace con tutti voi e con tutti i vescovi della chiesa cattolica, mentre il suddetto Atanasio è escluso dalla comunione con me ossia con la chiesa romana e dalla comunanza di scritti e di incombenze ecclesiastiche.

b) 1ª professione di fede di Sirmio (351), sottoscritta da Liberio nell'anno 357

Crediamo in un solo Dio, Padre onnipotente, il creatore e l'artefice di tutte le cose, dal quale deriva il nome di ogni paternità in cielo e sulla terra [*cf. Ef 3,15*]; 139

e nel suo Figlio Unigenito, il nostro Signore Gesù Cristo,

generato dal Padre prima di tutti i tempi; Dio da Dio, luce da luce, mediante il quale è originato tutto quanto ⟨è⟩ nei cieli e sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili; egli è Parola e Sapienza e Luce vera, e Vita;

egli negli ultimi giorni si ⟨è⟩ fatto uomo a motivo di noi ed ⟨è⟩ nato dalla santa Vergine, e ⟨fu⟩ crocifisso ed ⟨è⟩ morto e ⟨fu⟩ sepolto; ed ⟨è⟩ risorto dai morti il terzo giorno, e assunto nel cielo, e assiso alla destra del Padre; e viene al compimento del tempo a giudicare vivi e morti, e a rendere a ciascuno secondo le sue opere; il suo regno è incessante, rimane per i tempi senza fine; sarà infatti seduto alla destra del Padre non solo in questo tempo, ma anche in quello futuro;

e nello Spirito Santo, cioè il Paraclito, che egli, avendo promesso di mandar⟨lo⟩ agli apostoli dopo la sua salita al cielo, inviò ad insegnare e a ricordare loro tutte le cose; per mezzo di lui vengono anche santificate le anime di coloro che hanno sinceramente creduto in lui.

1. Coloro che dicono che il Figlio ⟨sia⟩ da ciò che non è, oppure da un'altra ipostasi, e non da Dio, e che c'era un tempo o un eone in cui egli non c'era, la chiesa santa e cattolica li sa alieni. 140

2. Di nuovo dunque diremo: Se qualcuno dice ⟨essere⟩ il Padre e il Figlio due dèi, sia anatema.

3. E se qualcuno, dicendo Dio il Cristo, Figlio di Dio prima dei secoli, non professa che egli ha servito al Padre nella produzione di tutte le cose, sia anatema.

4. Se qualcuno osa dire che il non-generato o una parte di lui è nato da Maria, sia anatema.

5. Se qualcuno dice che il Figlio è prima di Maria secondo la prescienza e non che egli, generato dal Padre prima dei secoli, è presso Dio e che per mezzo di lui tutto è originato, sia anatema.

6. Εἴ τις τὴν οὐσίαν τοῦ Θεοῦ πλατύνεσθαι, ἢ συστέλλεσθαι φάσκοι, ἀνάθεμα ἔστω.

7. Εἴ τις πλατυνομένην τὴν οὐσίαν τοῦ Θεοῦ τὸν υἱὸν λέγοι ποιεῖν, ἢ τὸν πλατυσμὸν τῆς οὐσίας αὐτοῦ υἱὸν ὀνομάζοι, ἀνάθεμα ἔστω.

8. Εἴ τις ἐνδιάθετον ἢ προφορικὸν λόγον λέγει τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ, ἀνάθεμα ἔστω.

9. Εἴ τις ἄνθρωπον μόνον λέγει τὸν ἐκ Μαρίας υἱόν, ἀνάθεμα ἔστω.

10. Εἴ τις Θεὸν καὶ ἄνθρωπον τὸν ἐκ Μαρίας λέγων, Θεὸν τὸν ἀγέννητον οὕτω νοεῖ, ἀνάθεμα ἔστω.

11. Εἴ τις τὸ «Ἐγὼ Θεὸς πρῶτος, καὶ ἐγὼ μετὰ ταῦτα, καὶ πλὴν ἐμοῦ οὐκ ἔστι Θεός» [*Is 44,6*], ἐπ' ἀναιρέσει εἰδώλων καὶ τῶν μὴ ὄντων θεῶν εἰρημένον, ἐπ' ἀναιρέσει τοῦ μονογενοῦς πρὸ αἰώνων Θεοῦ Ἰουδαϊκῶς ἐκλαμβάνοι, ἀνάθεμα ἔστω.

12. Εἴ τις τὸ «Ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο» [*Io 1,14*] ἀκούων, τὸν Λόγον εἰς σάρκα μεταβεβλῆσθαι νομίζοι, ἢ τροπὴν ὑπομεμενηκότα ἀνειληφέναι τὴν σάρκα λέγοι, ἀνάθεμα ἔστω.

13. Εἴ τις, τὸν μονογενῆ υἱὸν τοῦ Θεοῦ ἐσταυρωμένον ἀκούων, τὴν θεότητα αὐτοῦ φθοράν, ἢ πάθος, ἢ τροπήν, ἢ μείωσιν, ἢ ἀναίρεσιν ὑπομεμενηκέναι λέγοι, ἀνάθεμα ἔστω.

14. Εἴ τις τὸ «Ποιήσωμεν ἄνθρωπον» [*Gn 1,26*], μὴ τὸν πατέρα πρὸς τὸν υἱὸν λέγειν, ἀλλ' αὐτὸν πρὸς ἑαυτὸν λέγοι τὸν Θεὸν εἰρηκέναι, ἀνάθεμα ἔστω.

15. Εἴ τις μὴ τὸν υἱὸν λέγοι τῷ Ἀβραὰμ ἑωρᾶσθαι [*Gn 18,1-22*], ἀλλὰ τὸν ἀγέννητον Θεόν, ἢ μέρος αὐτοῦ, ἀνάθεμα ἔστω.

16. Εἴ τις τῷ Ἰακὼβ μὴ τὸν υἱὸν ὡς ἄνθρωπον πεπαλαικέναι [*Gn 32,25-31*], ἀλλὰ τὸν ἀγέννητον Θεόν, ἢ μέρος αὐτοῦ λέγοι, ἀνάθεμα ἔστω.

17. Εἴ τις τὸ «Ἔβρεξε κύριος πῦρ παρὰ κυρίου» [*Gn 19,24*], μὴ ἐπὶ τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ ἐκλαμβάνοι, ἀλλ' αὐτὸν παρ' ἑαυτοῦ λέγει βεβρεχέναι, ἀνάθεμα ἔστω· ἔβρεξε γὰρ κύριος ὁ υἱὸς παρὰ κυρίου τοῦ πατρός.

18. Εἴ τις, ἀκούων κύριον τὸν πατέρα, καὶ τὸν υἱὸν κύριον, καὶ κύριον τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱόν, ἐπεὶ κύριος ἐκ κυρίου, δύο λέγει Θεούς, ἀνάθεμα ἔστω. Οὐ γὰρ συντάσσομεν υἱὸν τῷ πατρί, ἀλλ' ὑποτεταγμένον τῷ πατρί. Οὔτε γὰρ κατῆλθεν ἐπὶ Σόδομα ἄνευ βουλῆς τοῦ πατρός, οὔτε ἔβρεξεν ἀφ' ἑαυτοῦ, ἀλλὰ παρὰ κυρίου, αὐθεντοῦντος δηλαδὴ τοῦ πατρός; οὔτε κάθηται ἐκ δεξιῶν ἀφ' ἑαυτοῦ, ἀλλ' ἀκούει λέγοντος τοῦ πατρός: «Κάθου ἐκ δεξιῶν μου» [*Ps 109,1*].

19. Εἴ τις τὸν πατέρα, καὶ τὸν υἱόν, καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα ἓν πρόσωπον λέγει, ἀνάθεμα ἔστω.

20. Εἴ τις, τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον παράκλητον λέγων, τὸν ἀγέννητον λέγοι Θεόν, ἀνάθεμα ἔστω.

21. Εἴ τις, ὡς ἐδίδαξεν ἡμᾶς ὁ κύριος, μὴ ἄλλον λέγοι τὸν παράκλητον παρὰ τὸν υἱόν· εἴρηκε γάρ· «Καὶ ἄλλον παράκλητον πέμψει ὑμῖν ὁ πατήρ, ὃν ἐρωτήσω ἐγώ» [*Io 14,16*], ἀνάθεμα ἔστω.

22. Εἴ τις τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον μέρος λέγει τοῦ πατρός, ἢ τοῦ υἱοῦ, ἀνάθεμα ἔστω.

23. Εἴ τις τὸν πατέρα, καὶ τὸν υἱόν, καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα τρεῖς λέγοι Θεούς, ἀνάθεμα ἔστω.

6. Se qualcuno dice che la sostanza di Dio si dilati o si contragga, sia anatema.

7. Se qualcuno dice che la sostanza dilatata di Dio costituisce il Figlio, ovvero chiama il Figlio la dilatazione della sua sostanza, sia anatema.

8. Se qualcuno dice il Figlio di Dio parola intima o recitata, sia anatema.

9. Se qualcuno dice il Figlio ⟨nato⟩ da Maria solo uomo, sia anatema.

10. Se qualcuno, dicendo colui che ⟨è nato⟩ da Maria Dio e uomo, intende così Dio, il non-generato, sia anatema.

11. Se qualcuno cita la frase «Io Dio ⟨sono⟩ il primo, e io sono dopo queste cose, e al di fuori di me non c'è Dio» [*Is 44,6*], detta per la distruzione degli idoli e di quanto non è Dio, per escludere al modo giudaico l'Unigenito di Dio prima dei secoli, sia anatema.

12. Se qualcuno ascoltando la frase: «Il Verbo divenne carne» [*Gv 1,14*] ritiene che il Verbo si sia trasformato in carne, oppure dice che ha preso la carne avendo sostenuto un mutamento, sia anatema.

13. Se qualcuno, udendo del Figlio Unigenito di Dio crocifisso, dice che la sua divinità abbia sostenuto corruzione o passione o mutamento o diminuzione o eliminazione, sia anatema.

14. Se qualcuno dice che la frase «Facciamo l'uomo» [*Gn 1,26*] non ⟨la⟩ dice il Padre al Figlio, ma Dio stesso l'abbia detta a se stesso, sia anatema.

15. Se qualcuno dice che non il Figlio sia apparso ad Abramo [*Gn 18,1-22*], ma il Dio non-generato, o una parte di lui, sia anatema.

16. Se qualcuno dice che non il Figlio come uomo abbia lottato con Giacobbe [*Gn 32,25-31*], ma il Dio non-generato, o parte di lui, sia anatema.

17. Se qualcuno prende la frase: «Il Signore fece piovere fuoco dal Signore» [*Gn 19,24*] non ⟨come riferita⟩ al Padre e al Figlio, ma dice che egli medesimo abbia fatto piovere da se stesso, sia anatema.

18. Se qualcuno udendo che il Padre ⟨è⟩ Signore e che il Figlio ⟨è⟩ Signore e che il Padre e il Figlio ⟨sono⟩ Signore, giacché il Signore dal Signore fece piovere, dice ⟨esserci⟩ due dèi, sia anatema. Infatti non coordiniamo il Figlio al Padre, ma ⟨lo diciamo⟩ subordinato al Padre. Infatti non scese a Sodoma senza la volontà del Padre, né fece piovere da se stesso, ma dal Signore, avendo il dominio quindi il Padre; né siede alla destra da sé, ma ode il Padre che dice: «Siedi alla mia destra» [*Sal 110,1*].

19. Se qualcuno dice il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo una sola persona, sia anatema.

20. Se qualcuno dicendo Paraclito lo Spirito Santo, lo dicesse il Dio non-generato, sia anatema.

21. Se qualcuno, come ci insegnò il Signore, non dicesse lo Spirito Santo ⟨essere⟩ altri dal Figlio – disse infatti: «Il Padre vi manderà un altro paraclito, che io richiederò» [*Gv 14,16*] –, sia anatema.

22. Se qualcuno dice lo Spirito Santo parte del Padre o del Figlio, sia anatema.

23. Se qualcuno dice il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo tre dèi, sia anatema.

24. Εἴ τις βουλήσει τοῦ Θεοῦ ὡς ἓν τῶν ποιημάτων γεγονέναι λέγοι τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ, ἀνάθεμα ἔστω.

25. Εἴ τις μὴ θελήσαντος τοῦ πατρὸς γεγεννῆσθαι λέγοι τὸν υἱόν, ἀνάθεμα ἔστω. Οὐ γὰρ βιασθεὶς ὁ πατὴρ ὑπὸ ἀνάγκης φυσικῆς ἀχθείς, ὡς οὐκ ἤθελεν, ἐγέννησε τὸν υἱόν, ἀλλ' ἅμα τε ἠβουλήθη, καὶ ἀχρόνως καὶ ἀπαθῶς ἐξ ἑαυτοῦ αὐτὸν γεννήσας ἐπέδειξεν.

26. Εἴ τις ἀγέννητον καὶ ἄναρχον λέγοι τὸν υἱόν, ὡς δύο ἄναρχα καὶ δύο ἀγέννητα λέγων, καὶ δύο ποιῶν Θεούς, ἀνάθεμα ἔστω.
Κεφαλὴ γάρ, ὅ ἐστιν ἀρχὴ τῶν πάντων, ὁ υἱός; κεφαλὴ δέ, ὅ ἐστιν ἀρχὴ τοῦ Χριστοῦ, ὁ Θεός; οὕτω γὰρ εἰς μίαν ἄναρχον τῶν ὅλων ἀρχὴν δι' υἱοῦ εὐσεβῶς τὰ πάντα ἀνάγομεν.

27. Καὶ πάλιν συνδιακριβοῦντες τοῦ χριστιανισμοῦ τὴν ἔννοιαν λέγομεν, ὅτι· Εἴ τις Χριστὸν Θεὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ προαιώνιον ὄντα, καὶ ὑπουργηκότα τῷ πατρὶ εἰς τὴν τῶν ὅλων δημιουργίαν μὴ λέγοι· ἀλλ' ἐξ οὗ ἐκ Μαρίας ἐγεννήθη, ἐκ τότε καὶ Χριστὸν καὶ υἱὸν κεκλῆσθαι, καὶ ἀρχὴν εἰληφέναι τοῦ Θεὸν εἶναι, ἀνάθεμα ἔστω.

c) Ep. *Pro deifico* ad episcopos Orientales, tp. verno 357

[*Hilarii Pictav. textus introducens:*] Post haec omnia, quae vel gesserat vel promiserat Liberius missus in exilium, universa in irritum deduxit scribens praevaricatoribus Arianis haereticis, qui in sanctum Athanasium orthodoxum episcopum iniuste tulere sententiam:

141 [*Liberii ep.:*] (1) Pro deifico timore sancta fides vestra Deo cognita est et hominibus bonae voluntatis [*Lc 2,14*]. Sicut lex loquitur: Iusta iudicate, filii hominum [*Ps 57,2*], ego Athanasium non defendi, sed, quia susceperat illum bonae memoriae Iulius episcopus decessor meus, verebar, ne forte in aliquo praevaricator iudicarer. At ubi cognovi, quando Deo placuit, iuste vos illum condemnasse, mox consensum commodavi sententiis vestris. Litteras adaeque super nomine eius, id est de condemnatione ipsius, per fratrem nostrum Fortunatianum dedi perferendas ad imperatorem Constantium. Itaque amoto Athanasio a communione omnium nostrum, cuius nec epistulia a me suscipienda sunt, dico me pacem cum omnibus vobis et cum universis episcopis Orientalibus seu per universas provincias pacem et unanimitatem habere.

(2) Nam ut verius sciatis me veram fidem per hanc epistulam meam proloqui, dominus et frater meus communis Demofilus, quia dignatus est pro sua benivolentia fidem vestram et catholicam exponere, quae Sirmio a pluribus fratribus et coepiscopis nostris tractata, exposita et suscepta est (– haec[1] est perfidia Ariana, hoc ego notavi, non apostata, Liberius sequentia: –) ab omnibus, qui in praesenti fuerunt, hanc ego libenti animo suscepi (– sanctus Hilarius illi anathema dicit: anathema tibi a me dictum, Liberi, et sociis tuis –),

*141 [1] Queste interiezioni sono aggiunte non da Ilario, bensì dal collezionista o copista della lettera: cf. A.L. Feder: SBWienAk 162/IV (1910) 123s.

24. Se qualcuno dice essere il Figlio di Dio originato per volontà di Dio come una delle cose fatte, sia anatema.

25. Se qualcuno dice che il Figlio è stato generato non per volontà del Padre, sia anatema. Infatti il Padre non ha generato il Figlio essendo stato costretto, mosso da necessità fisica, come non ⟨lo⟩ volesse, ma insieme ⟨lo⟩ volle e lo presentò avendolo generato da se stesso fuori del tempo e senza sofferenza.

26. Se qualcuno dicesse il Figlio non-generato e senza inizio, come per affermare due senza inizio e ⟨due⟩ non-generati, e facendo due dèi, sia anatema. Il Figlio infatti ⟨è⟩ il capo, che è l'inizio di tutte le cose; Dio invece ⟨è⟩ il capo, che è l'inizio di Cristo. Così infatti riconduciamo in modo conforme a pietà attraverso il Figlio tutte le cose a un solo inizio senza inizio di tutto.

27. E riassumendo accuratamente l'esame della comprensione del cristianesimo, diciamo: Se qualcuno non dicesse che Cristo Dio, Figlio di Dio, è prima dei tempi e ha servito al Padre nella produzione di tutte le cose, ma che da quando nacque da Maria è stato chiamato Cristo e Figlio e ha ricevuto l'inizio del ⟨suo⟩ essere Dio, sia anatema.

c) Lettera *Pro deifico* ai vescovi orientali, primavera 357

[*Il testo introduttivo di Ilario di Poitiers:*] Dopo queste cose che aveva fatto e promesso, Liberio, mandato in esilio, annullò tutto, scrivendo agli eretici ariani prevaricatori, che emisero un'ingiusta sentenza contro il santo vescovo ortodosso Atanasio:

[*Lettera di Liberio:*] (1) A favore del timore deificante la vostra santa fe- 141
de è conosciuta da Dio e dagli uomini di buona volontà [*Lc 2,14*]. Come dice la legge: Giudicate rettamente, figli dell'uomo [*Sal 58,2*], io non ho difeso Atanasio, ma giacché lo aveva accolto il mio predecessore, il vescovo Giulio di buona memoria, temevo di risultare sotto qualche aspetto prevaricatore. Ma allorquando riconobbi, al momento che a Dio piacque, che voi giustamente lo avevate condannato, senza indugio conformai la mia opinione al vostro giudizio. Ho mandato inoltre al nostro fratello Fortunaziano una lettera circa la sua persona, cioè la sua condanna da consegnare all'imperatore Costanzo. Rimosso dunque Atanasio dalla comunione con tutti noi – e di lui non vorrò più ricevere neppure le lettere – dico di aver pace e accordo con tutti voi e con tutti i vescovi orientali, ossia in tutte le province.

(2) Desidero poi ancora più esattamente che sappiate che io mediante questa mia lettera esprimo la vera fede: giacché il mio Signore e comune fratello Demofilo nella sua benevolenza si è degnato di espor⟨mi⟩ la vostra fede cattolica, che a Sirmio da molti nostri fratelli e coepiscopi è stata trattata, esposta e accettata (– questa[1] è la perfidia ariana, questo l'ho notato io, Liberio, non l'apostata; le cose seguenti: –) da tutti coloro che erano presenti, io con animo volenteroso l'ho accolta (– sant'Ilario pronuncia su di lui l'anatema: l'anatema sia su di te, o Liberio, e sui tuoi compagni, espresso da me –), ho contraddetto in nessun punto e ho dato il mio consenso; questa ⟨fede⟩ se-

in nullo contradixi, consensum accommodavi; hanc sequor, haec a me tenetur. (– Iterum tibi anathema et tertio, praevaricator Liberi –). Sane petendam credidi sanctitatem vestram, quia iam pervidetis in omnibus me vobis consentaneum esse, dignemini communi consilio ac studio elaborare, quatenus de exilio dimittar et ad sedem, quae mihi divinitus credita est, revertar.

d) Ep. *Quia scio* ad Ursacium, Valentem, Germinium, a. 357

142 (1) Quia scio, vos filios pacis esse, diligere etiam concordiam et unanimitatem Ecclesiae catholicae, idcirco non aliqua necessitate impulsus – Deo teste dico – sed pro bono pacis et concordiae, quae martyrio praeponitur, his litteris convenio vos, domini fratres carissimi. Cognoscat itaque prudentia vestra, Athanasium, qui Alexandrinae Ecclesiae episcopus fuit, [a me esse damnatum] priusquam ad comitatum sancti imperatoris secundum litteras Orientalium episcoporum [scriberem, quod] et ab Ecclesiae Romanae communione separatus est, sicuti teste est omne presbyterium Ecclesiae Romanae. Sola haec causa fuit, ut tardius viderer de nomine ipsius litteras ad fratres et coepiscopos nostros Orientales dare, ut legati mei, quos ab urbe Roma ad comitatum direxeram, seu episcopi, qui fuerant deportati, et ipsi una cum his, si fieri posset, de exilio revocarentur.

(2) Et hoc autem scire vos volo, quod fratrem Fortunatianum petii, ut litteras meas ad clementissimum imperatorem [perferat, quas ad Orientales episcopos feci, ut scirent et ipsi una secum Athanasii communione me esse separatum. Quas credo quod pietas ipsius pro bono pacis gratulanter accipiet ... Pervideat caritas vestra haec me benigno et innocenti animo gessisse. Quapropter his litteris meis convenio vos et adiuro per Deum omnipotentem et Christum Iesum Filium eius, Deum et Dominum nostrum, ut dignemini ad clementissimum imperatorem][1] Constantium Augustum pergere et petere, ut bono pacis et concordiae, in qua pietas eius semper exsultat, me ad Ecclesiam mihi divinitus traditam iubeat reverti, ut temporibus ipsius Ecclesia Romana nullam sustineat tribulationem. ...

e) Ep. *Non doceo* ad Vincentium, a. 357

143 (2) Sanctitati tuae significandum credidi, me de contentione illa a nomine Athanasii recessisse et ad fratres et coepiscopos nostros Orientales litteras dedisse desuper eius nomine. Unde, quia Deo volente et pax nobis ubique est, dignaberis convenire episcopos cunctos Campaniae et haec illis insinuare. Ex ipsorum numero una cum epistula vestra de unanimitate nostra et pace ad clementissimum imperatorem scribite, de quo possim et ego de tristitia liberari. ... Cum omnibus episcopis Orientalibus pacem habemus et vobiscum. ...

*142 [1] A motivo dell'omeoteleuto mancano in alcuni codici le parti poste tra [.]

guo, questa viene da me mantenuta. (– Una seconda volta anatema a te e ancora una terza volta, prevaricatore Liberio –). Così ho pensato di chiedere alla vostra santità, giacché ora chiaramente vedete che sono d'accordo con voi in tutto, che vi degniate di adoperarvi con comune procedere e ardore che io venga dimesso dall'esilio e che ritorni alla sede, che mi è stata affidata da Dio.

d) Lettera *Quia scio* a Ursacio, Valente e Germinio, a. 357

(1) Giacché so che voi siete figli della pace e che egualmente amate la concordia e l'unanimità della chiesa cattolica, per questo motivo, non spinto da qualche costrizione – chiamo Dio a testimone –, ma a vantaggio della pace e della concordia, che ha precedenza sul martirio, mi rivolgo a voi, carissimi fratelli nel Signore, con questa lettera. La vostra sagacia venga dunque a conoscenza che Atanasio, che è stato vescovo della chiesa di Alessandria [è stato da me condannato], prima che [io scrivessi], in conformità alla lettera dei vescovi d'Oriente, alla corte del santo imperatore, [che] lo stesso ⟨Atanasio⟩ è separato anche dalla comunione con la chiesa romana, come ne è testimone tutto il presbiterio della chiesa romana. Questo fu l'unico motivo che fece sorgere l'impressione che io spedissi troppo tardi una lettera relativamente alla sua persona ai nostri fratelli e coepiscopi orientali, per ottenere che i miei legati, che avevo mandato dalla città di Roma alla corte, ed egualmente i vescovi che erano stati esiliati, e noi stessi assieme a loro, se possibile, fossimo richiamati dall'esilio. 142

(2) Ma voglio pure che voi sappiate che pregai il fratello Fortunaziano che portasse la mia lettera al clementissimo imperatore, [⟨lettera⟩ che scrissi per i vescovi orientali, affinché essi pure sapessero che io assieme a loro sono separato dalla comunione con Atanasio. Credo che la sua pietà l'accolga con gioia, per amore della pace ... Riconosca la vostra carità che ho fatto ciò con animo benevolo e innocente. Perciò mi rivolgo a voi con questa lettera e vi scongiuro per Dio onnipotente e Cristo Gesù suo Figlio, Dio e nostro Signore, che vi degniate di sollecitare e di richiedere presso il clementissimo imperatore][1] Costanzo Augusto, che egli per amore della pace e della concordia, in cui la sua pietà sempre si rallegra, mi faccia ritornare alla chiesa affidatami da Dio, affinché la chiesa romana durante il suo governo non abbia a soffrire angustia alcuna. ...

e) Lettera *Non doceo* a Vincenzio, a. 357

(2) Ho creduto dover far sapere alla tua santità che mi sono ritirato dalla contesa circa la persona di Atanasio e che ho mandato una lettera relativa alla sua persona ai nostri fratelli e coepiscopi orientali. Perciò, giacché, come Dio vuole, ci è data anche dovunque la pace, ti degnerai di visitare tutti i vescovi della Campania e di annunciare loro queste cose. Assieme a una vostra lettera fate pervenire al clementissimo imperatore uno scritto da parte di alcuni di loro circa l'unanimità e la pace con noi, ⟨scritto⟩ da cui ⟨ottenere che⟩ anch'io possa essere liberato dalla tristezza. ... Giacché abbiamo pace con tutti i vescovi orientali e con voi. ... 143

DAMASUS I: 1 Oct. 366 – 11 Dec. 384

144-147: Epistolarum fragmenta ad episcopos Orientales, cc. 374

Questi tre frammenti fanno parte secondo E. Schwartz di diverse lettere scritte intorno al 372-378 Secondo M. Richard invece provengono da un'unica e medesima lettera scritta nel 374 (AnBoll 67 [1949] 201s, nota 3). Il frammento *144s è diretto contro Marcello di

De Trinitate divina

144 Ea gratia, fratres, Jericho illa, quae figura est saecularium voluptatum, conclamata concidit nec resurgit, quia omnes uno ore unius virtutis, unius maiestatis, unius divinitatis, unius usiae dicimus Trinitatem, ita ut inseparabilem potestatem, tres tamen adseramus esse personas, nec redire in se aut minui, ... sed semper manere nec potentiae gradus quosdam ortusque tempora disparata nec prolativum Verbum, ut generationem ei demamus, nec inperfectum, ut ad personam aut Patris natura aut divinitatis ei plenitudo defuerit, nec dissimilem opere Filium nec dissimilem potestate aut per universa dissimilem nec subsistere aliunde, sed de Deo natum nec falsum, sed Deum verum de Deo vero esse generatum, lumen verum de vero lumine, ne minutum aut diversum putetur, quod Unigenitus habet splendorem lucis aeternae [*cf. Sap 7,26*], quia naturae ordine neque sine splendore lumen neque splendor potest esse sine lumine, imaginem quoque Patris, ut qui eum viderit, viderit et Patrem [*Io 14,9*]; eundem redemptionis nostrae gratia processisse de virgine, ut perfectus homo pro perfecto qui peccaverat homine nasceretur. Ergo, fratres, adseramus Dei Filium et perfectum hominem suscepisse.

145 Spiritum quoque Sanctum increatum atque unius maiestatis, unius usiae, unius virtutis cum Deo Patre et Domino nostro Iesu Christo fateamur. Neque enim creaturae dignus iniuriae est, qui emissus est, ut crearet, sicut propheta sanctus adstruxit dicens: «Emitte Spiritum tuum et creabuntur» [*Ps 103,30*]. Deinde alius item posuit: «Spiritus divinus, qui fecit me» [*cf. Iob 33,4*]. Non enim separandus est divinitate, qui in operatione ac peccatorum remissione conectitur.

De incarnatione contra Apollinaristas

146 Illud sane miramur, quod quidam inter nostros dicantur, quia licet de Trinitate piam intellegentiam habere videantur, de sacramento tamen salutis nostrae ... recta non sentiant. Adseruntur enim dicere, Dominum ac Salvatorem nostrum ex Maria virgine imperfectum, id est sine sensu hominem suscepisse. Heu quanta erit Arianorum in tali sensu vicinitas! Illi inperfectam divinitatem

DAMASO I: 1° ott. 366 – 11 dic. 384

144-147: Frammenti di lettere ai vescovi orientali, intorno al 374

Ancira e Apollinare di Laodicea, di cui non viene fatto il nome. *147 sembra essere la risposta del papa alla lettera 243 di Basilio Magno (PG 32, 901-912). – *Ed.*: E. Schwartz in ZNTW 35(1936) 20-23 / PL 13, 350C-353C / MaC 3, 460A-461D / CouE 495A-500A.

Trinità divina

In grazia di ciò, fratelli, crolla, apostrofata con alte grida, quella Gerico che è figura delle voluttà mondane, e non si rialza, giacché tutti noi a una sola voce diciamo che la Trinità è di una sola forza, di una sola maestà, di una sola divinità, di una sola usia, così da affermare che un potere inseparabile è tuttavia in tre persone, che non ritornano in sé o decrescono, ... ma rimangono sempre ⟨inalterate⟩; ⟨affermiamo⟩ che non ci sono livelli di potenza e tempi distinti di inizio, che il Verbo non è né pronunciato, così da togliergli la generazione, né imperfetto, come se alla sua persona fosse mancata o la natura del Padre o la pienezza della divinità; che il Figlio non è dissimile in quanto all'operare, né è dissimile per il potere o dissimile in tutto, e che non ha sussistenza da altra parte, ma che è nato da Dio, che è generato non inautentico, ma Dio vero da Dio vero, luce vera da luce vera, affinché non venga ritenuto menomato o diverso. Infatti l'Unigenito ha lo splendore della luce eterna [*cf. Sap 7,26*], poiché secondo l'ordine della natura non può esserci luce senza splendore, né splendore senza luce; ⟨è⟩ anche l'immagine del Padre, così che chi lo avrà visto, avrà visto anche il Padre [*Gv 14,9*]; egli stesso per amore della nostra redenzione procedette da una vergine, per nascere come uomo perfetto per l'uomo completo che aveva peccato. Perciò, fratelli, asseriamo che il Figlio di Dio ha anche assunto un'umanità completa. 144

Professiamo anche lo Spirito increato ⟨è⟩ di un'unica maestà, di un'unica usia, di un'unica forza con Dio Padre e il Signore nostro Gesù Cristo. Infatti non è degno di venire deprezzato come creatura colui che è stato mandato per creare, come assicurò il santo profeta dicendo: «Manda il tuo Spirito e saranno creati» [*Sal 104,30*]. In seguito un altro affermò similmente: «Lo Spirito divino che mi ha fatto» [*cf. Gb 33,4*]. Non si deve infatti separare quanto alla divinità colui che è congiunto nell'operare e nella remissione dei peccati. 145

L'incarnazione, contro gli apollinaristi

Ci stupisce il fatto che si dica di alcuni tra di noi, che nonostante sembrino avere circa la Trinità una comprensione conforme alla pietà, tuttavia in riferimento al sacramento della nostra salvezza ... non sentano giustamente. Si afferma che dicono che il Signore e Salvatore nostro abbia assunto dalla vergine Maria un'umanità imperfetta, cioè senza la facoltà percettiva. Ah, quanta vicinanza con gli ariani ci sarà in tale concezione! Quelli dicono imperfetta la 146

in Dei Filio dicunt, isti inperfectam humanitatem in hominis Filio mentiuntur. Quod si utique inperfectus homo susceptus est, inperfectum Dei munus est, inperfecta nostra salus, quia non est totus homo salvatus. Et ubi erit dictum illud dictum Domini: «Venit Filius hominis salvare quod perierat» [*Mt 18,11*]? Totus, id est in anima et corpore, in sensu atque in tota substantiae suae natura. Si ergo totus homo perierat, necesse fuit, ut id quod perierat, salvaretur; si autem sine sensu salvatus est, iam contra evangelii fidem invenietur, non totum, quod perierat, esse salvatum, cum alio loco ipse Salvator dicat: Irascimini mihi, quia totum hominem salvum feci [*cf. Io 7,23*]. Quid quod ipsius principalis delicti et totius perditionis summa in hominis sensu consistit. Primum enim hominis sensus eligendi boni malique si non perisset, non moreretur: quomodo ergo praesumeretur in finem salvari minime debuisse, quod ante omnes peccasse cognoscitur? Nos autem, qui integros et perfectos salvatos nos scimus, secundum catholicae Ecclesiae professionem perfectum Deum perfectum suscepisse hominem profitemur.

De Spiritu Sancto et de incarnatione Verbi

147 Ut enim Nicaeni Concilii fidem inviolabilem per omnia retinentes sine simulatione verborum aut sensu corrupto coaeternae et unius essentiae Trinitatem credentes in nullo Spiritum Sanctum separamus, sed perfectum in omnibus, virtute, honore, maiestate, deitate, cum Patre conveneramur et Filio, ita etiam plenitudinem Dei Verbi, non prolativi, sed nati, neque in Patre remanentis, ut non sit, sed ex aeterno in aeternum subsistentis perfectum, id est integrum transgressorem adsumpsisse et salvasse confidimus.

148: Ep. *Per filium meum* ad Paulinum episc. Antiochenum, a. 375

Ed.: PL 13, 356B-357A (= Lettera 3) / MaC 3, 426AB / CouE 509B-510B. - *Reg.*: JR 235.

De incarnatione Verbi divini

148 ... Confitendus [est] ipse Sapientia, Sermo Filius Dei humanum suscepisse corpus, animam, sensum, id est integrum Adam, et, ut expressius dicam, totum veterem nostrum sine peccato hominem. Sicuti enim confitentes eum humanum corpus suscepisse, non statim ei et humanas vitiorum adiungimus passiones: ita et dicentes eum suscepisse et hominis animam et sensum, non statim dicimus et cogitationum eum humanarum subiacuisse peccato. Si qui autem dixerit, Verbum pro humano sensu in Domini carne versatum, hunc catholica Ecclesia anathematizat, necnon et eos, qui duos in Salvatore filios confitentur, id est alium ante incarnationem, et alium post assumptionem carnis ex Virgine, et non eundem Dei Filium et ante et postea confitentur.

divinità nel Figlio di Dio, questi asseriscono falsamente un'umanità imperfetta nel Figlio dell'uomo. Che se in ogni caso è stato assunto un uomo imperfetto, è imperfetto il dono di Dio, poiché non viene salvato l'uomo intero. Per quale motivo allora sarà stata detta quella parola del Signore: «Il Figlio dell'uomo è venuto a salvare quanto era perduto» [*Mt 18,11*]? Tutto ⟨l'uomo⟩ significa nell'anima e nel corpo, nella facoltà percettiva e in tutta la natura della sua sostanza. Se dunque era stato perduto tutto l'uomo, fu necessario che quanto era stato perduto venisse salvato; ma se è stato salvato senza la facoltà percettiva, risulterà allora, contro la testimonianza del vangelo, che non è stato salvato tutto quello che era perito, giacché in un altro passo lo stesso Salvatore dice: Vi adirate con me, perché ho sanato un uomo interamente [*cf. Gv 7,23*]. Inoltre lo stesso peccato principale e tutta la perdizione si colloca precipuamente nella facoltà percettiva dell'uomo. Se infatti l'uomo non avesse innanzitutto perso la facoltà percettiva della scelta del bene e del male, non morirebbe: come dunque presumere che non abbia dovuto affatto essere salvato proprio ciò di cui si riconosce che abbia peccato innanzitutto? Noi invece che ci sappiamo salvati perfettamente e integralmente, professiamo secondo la fede della chiesa cattolica che Dio perfetto abbia assunto un'umanità perfetta.

Lo Spirito Santo e l'incarnazione del Verbo

Come infatti manteniamo in tutto la fede inviolabile del concilio Niceno, 147
senza nasconderne parole o falsificandone il senso, ⟨e⟩ credendo ⟨al⟩la Trinità di un'unica e coeterna essenza, non separiamo in nulla lo Spirito Santo, ma lo veneriamo assieme al Padre e al Figlio, perfetto in tutto quanto alla forza, l'onore, la maestà, la divinità, così confidiamo pure che la pienezza del Verbo di Dio, non pronunciato, ma nato e che non rimane nel Padre, tanto da non essere, ma che sussiste dall'eternità per l'eternità, abbia assunto e salvato il peccatore perfettamente, cioè integralmente.

148: Lettera *Per filium meum* al vescovo Paolino di Antiochia, a. 375

L'incarnazione del Verbo divino

... Si deve professare che la stessa Sapienza, il Verbo Figlio di Dio, abbia 148
assunto un corpo umano, un'anima, la facoltà percettiva, cioè l'integro Adamo, e, per dirlo ancora più espressamente, tutto il nostro uomo vecchio senza il peccato. Come infatti quando professiamo che egli abbia assunto un corpo umano, non perciò gli attribuiamo anche le passioni umane dei vizi, così anche affermando che egli ha assunto pure l'anima e la facoltà percettiva dell'uomo, non perciò diciamo che egli abbia soggiaciuto al peccato dei pensieri umani. Chi invece dice che il Verbo al posto che nella facoltà percettiva umana, si sia trattenuto nella carne del Signore, costui dalla chiesa cattolica viene anatematizzato, nonché coloro che professano due figli nel Salvatore, cioè uno prima dell'incarnazione e un altro dopo l'assunzione della carne dalla Vergine e non professano il medesimo Figlio di Dio sia prima che dopo.

149: Ep. «Ὅτι τῇ ἀποστολικῇ καθέδρᾳ» ad episcopos Orientales, cc. 378

Damnatio Apollinarismi

149 Γινώσκετε τοίνυν ὅτι πάλαι τὸν Τιμόθεον τὸν βέβηλον, τὸν μαθητὴν τοῦ Ἀπολιναρίου τοῦ αἱρετικοῦ, μετὰ τοῦ ἀσεβοῦς αὐτοῦ δόγματος καθείλομεν, καὶ οὐδαμῶς πιστεύομεν αὐτοῦ τὰ λείψανα λόγῳ τινὶ τοῦ λοιποῦ ἰσχύειν. ... Ὁ γὰρ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ὁ κύριος ἡμῶν τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων διὰ τοῦ ἰδίου πάθους πληρεστάτην ἀπέδωκε τὴν σωτηρίαν, ἵνα ὅλον τὸν ἄνθρωπον ταῖς ἁμαρτίαις ἐνεχόμενον πάσης ἁμαρτίας ἐλευθερώσῃ. Τοῦτον εἴ τις ἤτοι ἀνθρωπότητος ἢ θεότητος ἔλαττον ἐσχηκέναι εἴποι, πνεύματος διαβόλου πεπληρωμένος τῆς γεέννης υἱὸν ἑαυτὸν ἀποδείκνυσι. Τί τοίνυν πάλιν παρ' ἐμοῦ ζητεῖτε τὴν καθαίρεσιν Τιμοθέου; Ὃς καὶ ἐνταῦθα κρίσει τῆς ἀποστολικῆς καθέδρας ... καθῃρέθη ἅμα τῷ διδασκάλῳ αὐτοῦ Ἀπολιναρίῳ ...

CONC. (OECUM. II) CONSTANTINOPOLITANUM I
Maii – 30 Iul. 381

Il sinodo dei «150 padri» definì soprattutto la divinità dello Spirito Santo contro i macedoniani (pneumatomachi). Il can. 1 è rivolto contro gli ariani di ogni tipo: i seguaci di Apollinare di Laodicea, di Sabellio di Tolemaide, di Marcello di Ancira, di Fotino di Sirmio, di Eunomio di Cizico e di Eudossio di Costantinopoli. Questo sinodo fu designato «ecumenico» già in una lettera del sinodo locale di Costantinopoli (382) a papa Damaso (in Teodoreto di Ciro, *Historia ecclesiae*, V, 9, 13, a cura di Parmentier [GChSch] 293 / ▷

150: Symbolum Constantinopolitanum

Dalla fine del sec. XVII viene tramandato con il nome di «nicaenum-constantinopolitanum» come se fosse solo uno sviluppo o un ampliamento del simbolo di fede niceno. Non è chiaro se fu composto nel concilio stesso o se esistesse già antecedentemente; quest'ultima ipotesi la si può sostenere in vista del simbolo più breve di Epifanio (*42), molto simile a quello costantinopolitano, che si trova nell'*Ancoratus* (scritto nel 374!). Nel sec. VI fu adottato in gran parte dell'oriente come simbolo battesimale. Molto presto ebbe importanza maggiore del simbolo niceno, venendo introdotto nella liturgia della messa (prima, intorno al 480, da parte dei monofisiti ad Antiochia; a Costantinopoli antecedentemente al 518). Nella chiesa occidentale appare come professione di fede all'interno della messa la prima volta al 3° sinodo di Toledo (589), can. 2 (MaC 9, 992s). In questa versione si trova anche – per la prima volta in un documento del magistero – il «Filioque», che tuttavia forse fu aggiunto solo dopo la conclusione del sinodo; cf. *470°. Il «Filioque» dal sec. VII in poi causò forti controversie teologiche. Dopo che l'uso di questa aggiunta si era già ampiamente diffuso (cf. la liturgia gallica nella ricerca di F.J. Mone, il sinodo del Friuli nel 791 e il sinodo di Francoforte nel 794), il sinodo di Aquisgrana nell'809 chiese a ▷

149: Lettera «Ὅτι τῇ ἀποστολικῇ καθέδρᾳ» ai vescovi d'Oriente, ca. 378

Ed.: in greco in Teodoro di Cizico, *Historia ecclesiae* V, 10, 2 4s: L. Parmentier (GChSch; 1911) 295_{14}-297_{4} / PG 82, 1220A-C; - traduzione latina in Cassiodoro-Epifanio, *Historia ecclesiae tripartita*, IX, 15, 24s: W. Jacob - R. Hanslik: CSEL 71 (1952) 517s / PL 13, 369B-371B (= Lettera 7).

Condanna dell'apollinarismo

Sappiate dunque che da molto tempo condannammo il profano Timoteo, 149
il discepolo dell'eretico Apollinare, con la sua empia dottrina, e non crediamo affatto che quanto rimane di lui in avvenire abbia in qualche modo credito. ... Il Cristo, infatti, il Figlio di Dio, il Signore nostro, ha accordato al genere umano mediante la sua propria passione la salvezza più piena, per liberare da ogni peccato l'intero uomo stretto dai peccati. Se qualcuno dicesse che egli ha avuto parte minore o di umanità o di divinità, presenta se stesso pieno dello spirito del diavolo, figlio della geenna. Perché dunque cercate di nuovo da me la condanna di Timoteo? Egli anche qui dal giudizio della cattedra apostolica ... fu condannato insieme al suo maestro Apollinare ...

CONCILIO DI COSTANTINOPOLI I (2° ECUM.)
maggio – 30 luglio 381

PG 82, 1217B), ma fu universalmente riconosciuto tale solo molto più tardi. Nella chiesa occidentale, dove il can. 3, che esigeva le prerogative di un patriarcato per la sede della «nuova Roma», era visto offensivo, fu accolto implicitamente, e solo nelle asserzioni dogmatiche, per il fatto che papa Vigilio confermò il concilio Costantinopolitano II (553).

150: Simbolo di fede costantinopolitano

Leone III che il «Filioque» venisse accolto nel simbolo da tutta la chiesa. Il papa non accolse la richiesta non perché rifiutasse la formula, ma perché aveva riguardo ad aggiungere qualcosa al simbolo così com'era stato tramandato. Più tardi l'imperatore Enrico II, in occasione della sua incoronazione nell'anno 1014, ottenne da Benedetto VIII che a Roma durante la messa si cantasse il simbolo di fede con l'aggiunta del «Filioque». Infine nei concili ecumenici di Lione II (1274) e di Firenze (1439) fu riconosciuto sia dai latini che da alcuni greci (cf. *853 1302).
Ed.: Il testo più antico è offerto dal concilio di Calcedonia, sessione 3 (altri erroneamente sessione 2; testo critico in G.L. Dossetti, l.c. al *125, 244-250). Ma già la forma del simbolo ripetuto nella sessione 5 diverge dalla forma originaria: ACOe 2/I/II, 80_{3-16} / E. Schwartz, in ZNTW 25(1926) 49s / Hn § 144s / Karmiris 1, 80 133 / MaC 3, 565A-C / COD 24 / Ltzm 36s. - Per la forma liturgica della chiesa romana cf.: *Ordo Romanus XI* (prima *VII*) (a cura di Andrieu, l.c. al *30, 2, 434s; *Sacramentarium Gelasianum* (a cura di L. Mohlberg - L. Eizenhöfer, l c. al *36, 48-50 / Wilson, l.c. al *36, 53-55); *Missale Romanum*; il testo latino sotto riportato è quello liturgico secondo il *Missale Romanum*.

151: Canones, 9 Iul. 381

Domnatio haereseon quarundam

151 α´) Μὴ ἀθετεῖσθαι τὴν πίστιν τῶν πατέρων τῶν τριακοσίων δεκαοκτώ, τῶν ἐν Νικαίᾳ τῆς Βιθυνίας συνελθόντων· ἀλλὰ μένειν ἐκείνην κυρίαν, καὶ ἀναθεματισθῆναι πᾶσαν αἵρεσιν· καὶ ἰδικῶς τὴν τῶν Εὐνομιανῶν, εἴτ' οὖν Ἀνομοίων· καὶ τὴν τῶν Ἀρειανῶν, εἴτ' οὖν Εὐδοξιανῶν· καὶ τὴν τῶν Ἡμιαρειανῶν, εἴτ' οὖν Πνευματομάχων· καὶ τὴν τῶν Σαβελλιανῶν, καὶ τὴν τῶν Μαρκελλιανῶν, καὶ τὴν τῶν Φωτεινιανῶν, καὶ τὴν τῶν Ἀπολιναριστῶν.

152-180: Conc. ROMANUM, a. 382

a) «Tomus Damasi» seu Confessio fidei ad Paulinum ep. Antioch.

Secondo P. Galtier (RechScRel 26[1936] 385-418 563-578) il *Tomus Damasi* è frutto dei lavori del sinodo dell'anno 382 (non prima). Comprende una duplice sequenza di canoni dogmatici (1-8; 10-24), tramandati anche a parte. Il canone disciplinare 9, che allude allo scisma di Melezio di Antiochia, vi fu inserito e talvolta fu premessa la professione di fede nicena. Viene condannata la dottrina di Diodoro di Tarso (can. 6), di Apollinare di Laodicea (can. 7) e di Marcello di Ancira (can. 8), senza, tuttavia, che venga fatto il loro nome. Il testo originale era latino. È incerto però se il testo riportato sia l'originale o una ri- ▷

De Trinitate et incarnatione

152 Quia post Concilium Nicaenum is error inolevit, ut quidam ore sacrilego auderent dicere, Spiritum Sanctum factum esse per Filium:

153 (1.) Anathematizamus eos, qui non tota libertate proclamant, eum cum Patre et Filio unius potestatis esse atque substantiae.

154 (2.) Anathematizamus quoque eos, qui Sabellii sequuntur errorem, eundem dicentes esse Patrem quem et Filium.

155 (3.) Anathematizamus Arium atque Eunomium, qui pari impietate, licet sermone dissimili, Filium et Spiritum Sanctum asserunt creaturas.

156 (4.) Anathematizamus Macedonianos, qui de Arii stirpe venientes, non perfidiam mutaverunt, sed nomen.

157 (5.) Anathematizamus Photinum, qui Ebionis haeresim instaurans, Dominum Iesum Christum tantum ex Maria confitetur.

158 (6.) Anathematizamus eos, qui duos asserunt Filios, unum ante saecula, et alterum post assumptionem carnis ex Virgine.

159 (7.) Anathematizamus eos, qui pro hominis anima rationabili et intelligibili dicunt Dei Verbum in humana carne versatum, cum ipse Filius et Verbum Dei non pro anima rationabili et intelligibili in suo corpore fuerit, sed nostram (id est rationabilem et intelligibilem) sine peccato animam susceperit atque salvaverit.

151: Canoni, 9 luglio 381

Ed.: Bruns 1, 20 21 / MaC 3, 557E 566D / HaC 1, 809A / Karmiris 1,135 / COD 31$_{4-15}$; [*solo latino*:] Turner 2/III (1939) 409 411; cf. PL 84, 135C.

Condanna di diverse eresie

1. La fede dei trecentodiciotto santi Padri, convenuti a Nicea di Bitinia non deve essere abrogata, ma deve rimanere salda; si deve anatematizzare ogni eresia, specialmente quella degli eunomiani o anomei, degli ariani o eudossiani, dei semiariani o pneumatomachi, dei sabelliani, dei marcelliani, dei fotiniani e degli apollinaristi. 151

152-180: Sinodo di ROMA, a. 382

a) *Tomus Damasi* ossia Professione di fede al vescovo Paolino di Antiochia

traduzione dal testo greco da parte di Teodoreto di Ciro, *Historia ecclesiae*, V, 11, 1-15. È riportato anche da Arnobio il Giovane, *Conflictus*, II, 32.
Ed.: Turner 1/II/I (1913) 284-294 / PL 13, 358B-364B (= Lettera 4); 56, 686B-690B / MaC 3, 481D-484A (cf. 486C-488B) / HaC 1, 802B-803D; - in Teodoreto, *Historia ecclesiae* V 11, a cura di L. Parmentier (GChSch) 297$_{15}$-302$_{15}$ / PG 82, 1221B-1226B; - in Arnobio: PL 53, 319B-322C. – *Reg.*: JR 235 con aggiunte; CIPL 1633.

Trinità e incarnazione

Giacché dopo il concilio di Nicea si è sviluppato l'errore di alcuni, che con bocca sacrilega osano affermare che lo Spirito Santo è stato fatto mediante il Figlio: 152

(1.) Anatematizziamo coloro che non proclamano con tutta franchezza che egli è con il Padre e il Figlio di un'unica potestà e sostanza. 153

(2.) Anatematizziamo anche coloro che, seguendo l'errore di Sabellio, dicono che il Padre è lo stesso che il Figlio. 154

(3.) Anatematizziamo Ario e Eunomio, che con eguale empietà, anche se con parlare dissimile, asseriscono che il Figlio e lo Spirito Santo sono creature. 155

(4.) Anatematizziamo i macedoniani che, provenendo dalla stirpe di Ario, non ne mutano la perfidia, ma il nome ⟨solo⟩. 156

(5.) Anatematizziamo Fotino che, rinnovando l'eresia di Ebione, professa che il Signore Gesù Cristo ⟨proviene⟩ solo da Maria. 157

(6.) Anatematizziamo coloro che asseriscono che ⟨ci sono⟩ due figli, uno prima dei secoli e l'altro dopo l'assunzione della carne dalla vergine. 158

(7.) Anatematizziamo coloro che dicono che invece che nell'anima razionale e intelligibile dell'uomo il Verbo di Dio si è trattenuto nella carne umana, sebbene lo stesso Figlio e Verbo di Dio non sia stato nel suo corpo al posto dell'anima razionale e intelligibile, bensì assunse senza peccato e salvò l'anima nostra (cioè razionale e intelligibile). 159

160 (8.) Anathematizamus eos, qui Verbum Filium Dei extensionem aut collectionem et a Patre separatum, insubstantivum et finem habiturum esse contendunt.

161 (9.) Eos quoque, qui de ecclesiis ad ecclesias migraverunt, tamdiu a communione nostra habemus alienos, quamdiu ad eas redierint civitates, in quibus primum sunt constituti. Quodsi alius, alio transmigrante, in loco viventis est ordinatus, tamdiu vacet sacerdotii dignitate, qui suam deseruit civitatem, quamdiu successor eius quiescat in Domino.

162 (10.) Si quis non dixerit semper Patrem, semper Filium, semper Spiritum Sanctum esse: haereticus est.

163 (11.) Si quis non dixerit Filium natum de Patre, id est de substantia divina ipsius: haereticus est.

164 (12.) Si quis non dixerit verum Deum Filium Dei, sicut verum Deum Patrem eius, et omnia posse et omnia nosse et Patri aequalem: haereticus est.

165 (13.) Si quis dixerit, quod in carne constitutus cum esset in terra, in caelis cum Patre non erat: haereticus est.

166 (14.) Si quis dixerit, quod in passione crucis dolorem sentiebat Deus, et non caro cum anima, quam induerat – forma servi, quam sibi acceperat [*cf. Phil 2,7*], sicut ait Scriptura – Filius Dei Christus: non recte sentit.

167 (15.) Si quis non dixerit, quod in carne sedet in dextera Patris, in qua venturus est iudicare vivos et mortuos: haereticus est.

168 (16.) Si quis non dixerit, Spiritum Sanctum de Patre esse vere ac proprie, sicut Filium, de divina substantia et Deum verum: haereticus est.

169 (17.) Si quis non dixerit, omnia posse Spiritum Sanctum et omnia nosse et ubique esse, sicut Filium et Patrem: haereticus est.

170 (18.) Si quis dixerit Spiritum Sanctum facturam, aut per Filium factum: haereticus est.

171 (19.) Si quis non dixerit, omnia per Filium et Spiritum Sanctum Patrem fecisse, id est visibilia et invisibilia: haereticus est.

172 (20.) Si quis non dixerit, Patris et Filii et Spiritus Sancti unam divinitatem, potestatem, maiestatem, potentiam, unam gloriam, dominationem, unum regnum, atque unam voluntatem ac veritatem: haereticus est.

173 (21.) Si quis tres personas non dixerit veras Patris et Filii et Spiritus Sancti, aequales, semper viventes, omnia continentes visibilia et invisibilia, omnia potentes, omnia iudicantes, omnia vivificantes, omnia facientes, omnia salvantes: haereticus est.

174 (22.) Si quis non dixerit adorandum Sanctum Spiritum ab omni creatura sicut Filium et Patrem: haereticus est.

175 (23.) Si quis de Patre et Filio bene senserit, de Spiritu autem non recte habuerit, haereticus est, quod omnes haeretici de Filio Dei et Spiritu Sancto male sentientes, in perfidia Iudaeorum et paganorum inveniuntur.

176 (24.) Quod si quis partiatur, Patrem Deum dicens et Deum Filium eius et Deum Sanctum Spiritum, deos dici et non Deum propter unam divinitatem et potentiam, quam credimus et scimus Patris et Filii et Spiritus Sancti; sub-

(8.) Anatematizziamo coloro che affermano che il Verbo di Dio, Figlio di Dio, sia un'estensione o una raccolta e sia separato dal Padre, senza sostanza, e che avrà una fine. 160

(9.) Anche coloro che si sono trasferiti da chiesa a chiesa li riteniamo separati dalla nostra comunione, fintantoché non saranno ritornati in quelle città alle quali furono dapprima assegnati. Se qualcun altro però, sempre nel caso che uno sia andato via, mentre questi ancora vive, è stato ordinato al suo posto, colui che ha abbandonato la sua città sarà privato della dignità del sacerdozio, fintantoché il suo successore non riposi nel Signore. 161

(10.) Chi non avrà detto che il Padre è da sempre, da sempre il Figlio, da sempre lo Spirito Santo, è eretico. 162

(11.) Chi non avrà detto che il Figlio è nato dal Padre, cioè dalla sua stessa sostanza divina, è eretico. 163

(12.) Chi non avrà detto che il Figlio di Dio è vero Dio, come vero Dio è suo Padre, e che egli tutto può e tutto conosce ed è uguale al Padre: è eretico. 164

(13.) Chi avrà detto che egli, mentre era in terra posto nella carne, non era nei cieli con il Padre: è eretico. 165

(14.) Chi avrà detto che nella passione della croce era Dio a soffrire, e non la carne con l'anima che il Figlio di Dio Cristo aveva rivestito – la forma del servo che aveva assunto [*cf. Fil 2,7*], come dice la Scrittura – non ha retta concezione. 166

(15.) Chi non avrà detto che egli siede nella carne alla destra del Padre, nella quale egli verrà a giudicare i vivi e i morti: è eretico. 167

(16.) Chi non avrà detto che lo Spirito Santo, come il Figlio, è veramente e propriamente dal Padre, dalla divina sostanza e che è vero Dio: è eretico. 168

(17.) Chi non avrà detto che lo Spirito Santo può tutto e tutto conosce e che è dovunque, come il Figlio e il Padre: è eretico. 169

(18.) Chi avrà detto che lo Spirito Santo è creatura o fatto attraverso il Figlio: è eretico. 170

(19.) Chi non avrà detto che il Padre ha fatto tutto, cioè le cose visibili e invisibili, attraverso il Figlio e lo Spirito Santo: è eretico. 171

(20.) Chi non avrà detto che unica è la divinità, la potestà, la maestà, la potenza, unica la gloria, il dominio, unico il regno e unica la volontà e la verità del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo: è eretico. 172

(21.) Chi non avrà detto che ci sono tre vere persone, ⟨quelle⟩ del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, eguali, sempre viventi, che tengono insieme tutte le cose visibili e invisibili, che tutto giudicano, tutto vivificano, tutto creano, tutto salvano: è eretico. 173

(22.) Se qualcuno non avrà detto che ogni creatura deve adorare lo Spirito Santo come il Figlio e il Padre: è eretico. 174

(23.) Se qualcuno avrà la retta concezione circa il Padre e il Figlio, ma non circa lo Spirito Santo, è eretico, giacché tutti gli eretici che hanno errata concezione circa il Figlio di Dio e lo Spirito Santo si ritrovano nella malafede dei giudei e dei pagani. 175

(24.) Che se qualcuno chiamando Dio il Padre e Dio il Figlio suo e Dio lo Spirito Santo, separasse ⟨nel senso⟩ che essi siano detti dèi e non Dio a motivo dell'unica divinità e potenza, che crediamo e sappiamo essere del Padre, 176

trahens autem Filium aut Spiritum Sanctum, ita solum aestimet Deum Patrem dici, aut ita credit unum Deum: haereticus est in omnibus, immo Iudaeus, quod nomen deorum et angelis et sanctis omnibus a Deo est positum et donatum, de Patre autem et Filio et Spiritu Sancto propter unam et aequalem divinitatem non nomen deorum, sed Dei nobis ostenditur atque indicitur, ut credamus, quia in Patre et Filio et Spiritu Sancto solum baptizamur et non in archangelorum nominibus aut angelorum, quomodo haeretici, aut Iudaei, aut etiam pagani dementes.

177 Haec ergo est salus christianorum, ut credentes Trinitati, id est Patri et Filio et Spiritui Sancto, et in eam baptizati veram solam unam divinitatem et potentiam, maiestatem et substantiam eiusdem esse sine dubio credamus.

b) *Decretum Damasi*, seu *De explanatione fidei*

Vedi la nota introduttiva al *Decretum Gelasianum* *350°. Anche se il testo non è autentico, le sue asserzioni fondamentali vengono ritenute damasiane. Cf. il canone scritturistico soltanto un po' più antico del sinodo di Laodicea, c. 60 (Bruns 1, 79s / Turner 2/III, 388-392), in cui mancano i libri *Gdt, Sir, 1-2 Mac, Ap.* ▷

De Spiritu Sancto

178 Prius agendum est de Spiritu septiformi, qui in Christo requiescit. Spiritus sapientiae: Christus Dei virtus et Dei sapientia [*1Cor 1,24*]. Spiritus intellectus: Intellectum dabo tibi, et instruam te in via, in qua ingredieris [*Ps 31,8*]. Spiritus consilii: Et vocabitur nomen eius magni consilii angelus [*Is 9,6: Septg.*]. Spiritus virtutis: ut supra, Dei virtus et Dei sapientia [*1Cor 1,24*]. Spiritus scientiae: Propter eminentiam Christi scientiae Iesu [*Eph 3,19; Phil 3,8*] apostoli. Spiritus veritatis: Ego via et vita et veritas [*Io 14,6*]. Spiritus timoris [Dei]: Initium sapientiae timor Domini [*Ps 110,10; Prv 9,10*].

Multiformis autem nominum Christi dispensatio: Dominus, quia spiritus; Verbum, quia Deus; Filius, quia unigenitus ex Patre; ... propheta, quia futura revelavit; «Spiritus enim Sanctus non est Patris tantummodo aut Filii tantummodo Spiritus, sed Patris et Filii Spiritus; scriptum est enim: Si quis dilexerit mundum, non est Spiritus Patris in illo [*cf. 1Io 2,15; Rm 8,9*]; item scriptum est: Quisquis "autem Spiritum Christi non habet, hic non est eius" [*Rm 8,9*]; nominato ita Patre et Filio intelligitur Spiritus»[1] Sanctus, de quo ipse Filius in Evangelio dicit, quia Spiritus Sanctus a Patre procedit [*Io 15,26*], et de meo accipiet et adnuntiabit vobis [*Io 16,14*].

*178 [1] «Lo Spirito Santo ... dello Spirito» («Spiritus enim Sanctus ... intelligitur Spiritus»): è una citazione da Agostino, *In evangelium Iohannis tractatus* IX 7 (PL 35, 1461 / R. Willems: CpChL 36 [1954] 94); non essendo stata scritta quest'opera di Agostino prima del 414, la citazione contrasterebbe l'origine damasiana del *Decretum*. E. Schwartz (ZNTW 29[1930] 161-168) ritiene trattarsi di un'interpolazione.

del Figlio e dello Spirito Santo; ⟨oppure⟩ invece, togliendo di mezzo il Figlio o lo Spirito Santo, stimi che solo il Padre sia detto Dio, o creda in questo modo ⟨in⟩ un solo Dio: è eretico in tutto, persino giudeo, giacché il nome «dèi» da Dio è stato posto e donato anche agli angeli e a tutti i santi, del Padre invece e del Figlio e dello Spirito Santo a motivo dell'unica e uguale divinità ci viene presentato e annunziato, affinché crediamo, non il nome «dèi», ma «Dio», poiché veniamo battezzati solamente nel Padre e nel Figlio e nello Spirito Santo e non nel nome degli arcangeli o degli angeli, come ⟨fanno⟩ gli eretici o i giudei o anche i pagani nella loro stoltezza.

Questa è dunque la salvezza dei cristiani: che nella fede nella Trinità, 177
cioè nel Padre e nel Figlio e nello Spirito Santo, e battezzati in essa, senza dubbio crediamo che ad essa è propria una sola vera divinità e potenza, maestà e sostanza.

b) *Decretum Damasi*

Ed.: [*178-180]: C.H. Turner, in JThSt 1 (1900) 556-559 / E. v. Dobschütz, *Das Decretum Gelasianum* ... (TU 38/IV; Lipsia 1912) 3-5 21-28 [cf. divergenze di questo testo nelle parentesi quadre al *179s]) / PL 19, 787B-793A; 59, 157A-159B. - [solo *178]: PL 13, 373s. - [solo *179]: BullTau 1, 663s / EnchB n. 26s. – *Reg.*: JR 251 con aggiunte; cf. 700.

Lo Spirito Santo

Innanzitutto dobbiamo trattare dello Spirito settiforme, che riposa in Cri- 178
sto. Spirito di sapienza: Cristo ⟨è⟩ la forza di Dio e la sapienza di Dio [*1Cor 1,24*]. Spirito di intelligenza: Ti darò intelligenza, ti indicherò la via sulla quale avanzare [*Sal 32,8*]. Spirito di consiglio: Il suo nome sarà messaggero del grande consiglio [*Is 9,6: Septg.*]. Spirito di fortezza: come sopra detto, forza e sapienza di Dio [*1Cor 1,24*]. Spirito di scienza: Apostoli a motivo dell'eminenza della scienza di Cristo Gesù [*Ef 3,19; Fil 3,8*]. Spirito di verità: Io ⟨sono⟩ la via e la verità e la vita [*Gv 14,6*]. Spirito di timore ⟨di Dio⟩: Inizio della sapienza ⟨è⟩ il timore di Dio [*Sal 111,10; Pr 9,10*].

Multiforme è poi la distribuzione dei titoli di Cristo: Signore, perché spirito; Verbo, poiché Dio; Figlio, poiché unigenito dal Padre; ... profeta, giacché rivelò le cose future. «Lo Spirito Santo infatti non è Spirito solo del Padre o solo del Figlio, ma Spirito del Padre e del Figlio; sta scritto infatti: Se uno ama il mondo, in lui non c'è lo Spirito del Padre [*cf. 1Gv 2,15; Rm 8,9*]; parimenti sta scritto: Chi "invece non ha lo Spirito di Cristo, non appartiene a lui" [*Rm 8,9*]; nominato il Padre e il Figlio, si ha la comprensione dello Spirito»[1] Santo, di cui lo stesso Figlio nel Vangelo dice: Lo Spirito Santo procede dal Padre [*Gv 15,26*] e: Prenderà del mio e ve lo annunzierà [*Gv 16,14*].

SIRICIUS: Dec. 384 (12 Ian. 385?) – 26 Nov. 399

181-185: Ep. *Directa ad decessorem* ad Himerium episc. Tarracon., 10 Febr. 385

De primatu et auctoritate doctrinali Romani Pontificis

181 (Prooem. § 1) ... Consultationi tuae responsum competens non negamus, quia officii Nostri consideratione non est Nobis dissimulare, non est tacere libertas, quibus maior cunctis christianae religionis zelus incumbit. Portamus onera omnium qui gravantur; quin immo haec portat in Nobis beatus Apostolus Petrus, qui Nos in omnibus, ut confidimus, administrationis suae protegit et tuetur heredes. ...

182 (c. 15 § 20) Nunc fraternitatis tuae animum ad servandos canones et tenenda decretalia constituta magis ac magis incitamus, ut haec quae ad tua rescripsimus consulta, in omnium coepiscoporum nostrorum perferri facias notionem, et non solum eorum qui in tua sunt dioecesi constituti, sed etiam ad universos Carthaginenses ac Baeticos, Lusitanos atque Gallicios, vel eos qui vicinis tibi collimitant hinc inde provinciis, haec quae a Nobis sunt salubri ordinatione disposita, sub litterarum tuarum prosecutione mittantur. Et quamquam statuta Sedis Apostolicae vel canonum venerabilia definita nulli sacerdotum Domini ignorare sit liberum: utilius tamen et, pro antiquitate sacerdotii tui, dilectioni tuae esse admodum poterit gloriosum, si ea, quae ad te speciali nomine generaliter scripta sunt, per unanimitatis tuae sollicitudinem, in universorum fratrum nostrorum notitiam perferantur: quatenus et quae a Nobis non inconsulte, sed provide sub nimia cautela et deliberatione sunt salubriter constituta, intemerata permaneant et omnibus in posterum excusationibus aditus, qui iam nulli apud Nos patere poterit, obstruatur.

De baptismo haereticorum

183 (c. 1 § 2) [*Significasti*] ... baptizatos ab impiis Arianis plurimos ad fidem catholicam festinare et quosdam de fratribus nostris eosdem denuo baptizare velle: quod non licet, cum hoc fieri et Apostolus vetet [*cf. Eph 4,5; Hb 6,4s?*] et canones contradicant et post cassatum Ariminense Concilium missa ad provincias a ven. mem. praedecessore meo Liberio generalia decreta[1] prohibeant. Quos nos cum Novatianis aliisque haereticis, sicut est in synodo consti-

*183 [1] Sembra che questi decreti non esistano più.

SIRICIO: dic. 384 (12 genn. 385?) – 26 nov. 399

181-185: Lettera *Directa ad decessorem* al vescovo Imerio di Tarragona, 10 febbr. 385

Ed.: [*181s; 183-185]: PL 13, 1132C 1146A-1147A; 1133A-1134A 1135A-1136A 1138A-C 1139A / CouE 624B-631A / MaC 3, 655D-661D / HaC 1, 847C-849E. – *Reg.*: JR 255 con aggiunte.

Primato e autorità dottrinale del vescovo di Roma

(Proemio, § 1) ... Non rifiutiamo un'adeguata risposta alla tua richiesta di consiglio, giacché per riguardo al nostro ministero non abbiamo la libertà di nascondere, di tacere, essendo doveroso per noi più che a tutti uno zelo maggiore per la religione cristiana. Portiamo i pesi di tutti coloro che ne sono aggravati; o piuttosto li porta in noi il beato apostolo Pietro, che in tutto, come confidiamo, ci protegge e difende quali eredi del suo servizio. ... 181

(c. 15, § 20) Ora sempre maggiormente sproniamo la disposizione d'animo della tua fraternità a osservare i canoni e a mantenere i decreti stabiliti, 182
nel senso che quanto abbiamo dato per risposta alla tua richiesta di consiglio, tu lo faccia pervenire a conoscenza di tutti i nostri coepiscopi, e non solo di quelli che sono nella tua diocesi, ma quanto da noi è stato stabilito con salutare disposizione sia mandato con allegata una tua lettera a tutti i ⟨vescovi⟩ cartaginesi e betici ⟨= andalusi⟩, lusitani ⟨= portoghesi⟩ e galizici, ossia ai ⟨vescovi⟩ delle province confinanti attorno a te. E sebbene a nessun sacerdote del Signore sia permesso di ignorare le decisioni della sede apostolica o le venerabili disposizioni dei canoni, tuttavia potrà essere alquanto utile e, in considerazione della longevità del tuo sacerdozio, ricca fonte di gloria per il tuo amore, se quelle cose di natura generale che sono state scritte particolarmente per te, in forza della tua sollecitudine per l'unanimità, sia portato a conoscenza di tutti i nostri fratelli: ⟨otterremo⟩ così, da una parte, che quelle cose che non con sconsideratezza, ma con preveggenza e massima prudenza e ponderazione sono state da noi salutarmente stabilite, rimangano incorrotte, dall'altra che venga precluso in futuro l'accesso a ogni scusa, il quale non potrà ⟨quindi⟩ presso di noi essere più praticabile per nessuno.

Battesimo degli eretici

(c. 1, § 2) [*Hai fatto sapere*] ... che molti che erano stati battezzati dagli 183
empi ariani si affrettano a venire alla fede cattolica e che alcuni dei nostri fratelli li vogliono battezzare di nuovo: ciò non è lecito. Che ciò avvenga, lo vieta infatti l'Apostolo [*cf. Ef 4,5; Eb 6,4s?*], ed è in contraddizione con i canoni e ⟨lo⟩ proibiscono i decreti[1] generali mandati alle province dal mio predecessore Liberio, di venerabile memoria, dopo che fu dichiarato invalido il sinodo di Rimini. Noi li accogliamo nella comunità dei cattolici, assieme con i novaziani e altri eretici, in conformità a quanto è stato stabilito nel concilio, invo-

tutum, per invocationem solam septiformis Spiritus episcopalis manus impositione catholicorum conventui sociamus, quod etiam totus Oriens Occidensque custodit; a quo tramite vos quoque posthac minime convenit deviare, si non vultis a nostro collegio synodali sententia separari.

De necessitate baptismi

184 (c. 2 § 3) Sicut sacram ergo paschalem reverentiam in nullo dicimus esse minuendam,[1] ita infantibus qui necdum loqui poterunt per aetatem vel his, quibus in qualibet necessitate opus fuerit sacri unda baptismatis, omni volumus celeritate succurri, ne ad nostrarum perniciem tendat animarum, si negato desiderantibus fonte salutari exiens unusquisque de saeculo et regnum perdat et vitam. Quicumque etiam discrimen naufragii, hostilitatis incursum, obsidionis ambiguum vel cuiuslibet corporalis aegritudinis desperationem inciderint, et sibi unico credulitatis auxilio poposcerint subveniri, eodem quo poscunt momento temporis expetitae regenerationis praemia consequantur. Hactenus erratum in hac parte sufficiat; nunc praefatam regulam omnes teneant sacerdotes, qui nolunt ab apostolicae petrae, super quam Christus universalem construxit Ecclesiam, soliditate divelli.

De caelibatu clericorum

185 (c. 7 § 8) ... Plurimos enim sacerdotes Christi atque levitas, post longa consecrationis suae tempora, tam de coniugiis propriis quam etiam de turpi coitu sobolem didicimus procreasse et crimen suum hac praescriptione defendere, quia in Veteri Testamento sacerdotibus ac ministris generandi facultas legitur attributa.

[*Contra hoc argumentum obiicit Romanus Pontifex:*] (§ 9) Cur etiam procul a suis domibus, anno vicis suae, in templo habitare iussi sunt sacerdotes? Hac videlicet ratione, ne vel cum uxoribus possent carnale exercere commercium, ut conscientiae integritate fulgentes, acceptabile Deo munus offerent.

(§ 10) Unde et Dominus Iesus, cum nos suo illustrasset adventu, in Evangelio protestatur, quia Legem venerit implere, non solvere [*Mt 5,17*]. Et ideo Ecclesiae, cuius sponsus est, formam castitatis voluit splendore radiare, ut in die iudicii, cum rursus advenerit, «sine macula et ruga» [*Eph 5,27*] eam possit ... reperire. Quarum sanctionum omnes sacerdotes atque levitae insolubili lege constringimur, ut a die ordinationis nostrae sobrietati ac pudicitiae et corda nostra mancipemus et corpora, ut domino Deo nostro in his, quae quotidie offerimus, sacrificiis placeamus.[1]

---

*184 [1] Era preceduta l'esortazione che i tempi liturgici stabiliti per il battesimo, cioè il giorno di Pasqua e di Pentecoste, venissero rigorosamente osservati.

*185 [1] La prescrizione del celibato non è fissata per la prima volta in questo documento. Si suppone che in alcune parti della chiesa occidentale fosse in vigore già da tempo; cf. il sinodo di Elvira, *118s.

cando solo lo Spirito settiforme mediante l'imposizione della mano da parte del vescovo; ciò viene praticato anche in tutto l'oriente e l'occidente. Anche a voi in futuro non conviene assolutamente deviare da questo sentiero, se non volete, in forza della decisione conciliare, venire separati dalla comunione con noi.

La necessità del battesimo

(c. 2, § 3) Come dunque affermiamo che non deve essere assolutamente 184
ridotta[1] la venerazione per la Pasqua, così vogliamo che ai fanciulli, che conforme all'età non possono ancora parlare o a coloro, ai quali in qualsiasi emergenza sarà necessaria l'acqua del sacro battesimo, si venga in soccorso con tutta prontezza, affinché non si volga a danno delle nostre anime, se, avendo negato a coloro che lo desiderano la fonte della vita, ⟨avvenga che⟩ nel trapasso da questo secolo qualcuno perda sia il regno ⟨dei cieli⟩ che la vita. Inoltre chiunque incorresse nel rischio di un naufragio, nell'incursione di nemici, nell'incertezza di un assedio o in una qualsiasi malattia corporale senza speranza, e chiedesse di sovvenirlo con l'unico aiuto della fede, nello stesso momento in cui lo richiede, consegua il premio della rigenerazione richiesta. Basta con l'errore fatto finora in questo ambito! Da ora in poi tutti i sacerdoti che non vogliono essere divelti dalla solida pietra apostolica, sulla quale Cristo costruì la chiesa universale, osservino questa regola.

Il celibato dei chierici

(c. 7, § 8) ... Abbiamo infatti appreso, che molti sacerdoti di Cristo e le- 185
viti lungo tempo dopo la loro consacrazione hanno generato prole sia dal proprio matrimonio che anche da turpe coito e che si difendono da incriminazioni con la scusa che nell'Antico Testamento si legge che ai sacerdoti e ai ministri ⟨è⟩ concessa la facoltà di generare.

[*Contro questa argomentazione il papa oppone:*] (§ 9) Per quale motivo si comandava ai sacerdoti nell'anno del loro ministero di abitare nel tempio, lontano persino da casa? Senz'altro perché non potessero esercitare rapporti carnali neppure con le mogli, per offrire a Dio un dono gradito nello splendore dell'integrità della coscienza.

(§ 10) Per questo anche il Signore Gesù, avendoci illuminati con la sua venuta, testimonia nel Vangelo di essere venuto a completare la Legge, non ad abolirla [*Mt 5,17*], e perciò volle che la figura della chiesa, di cui è lo sposo, emani lo splendore della castità, affinché nel giorno del giudizio, quando di nuovo verrà, la possa ... trovare «senza macchia e ruga» [*Ef 5,27*]. Dalla legge indissolubile di queste disposizioni siamo legati noi tutti sacerdoti e leviti, affinché dal giorno della nostra ordinazione consegniamo sia i nostri cuori che i nostri corpi alla sobrietà e alla pudicizia, per piacere al Signore nostro Dio nei sacrifici che ogni giorno offriamo.[1]

186: Conc. CARTHAGINENSE (III), 28 Aug. 397

Il can. 47 di questo Sinodo offre un elenco dei libri canonici. Secondo la tradizione corrisponde, eccetto alcune diversificazioni, al can. 36 del sinodo svoltosi l'8 ott. 393 a Hippo Regius (= Ippona). È ripetuto quasi immutato nel can. 24 (altri: 29) del sinodo di Cartagine del 419, che ha la seguente conclusione: «Ciò sia reso noto anche al nostro santo fratello e consacerdote Bonifacio, vescovo della città di Roma, ossia agli altri vescovi di quelle regioni, affinché confermino questo canone, giacché dai Padri ci è stato tramandato che nella chiesa così si deve leggere». («Hoc etiam fratri et consacerdoti nostro sancto ▷

De canone s. Scripturae

186 [*Placuit,*] ... ut praeter scripturas canonicas nihil in ecclesia legatur sub nomine divinarum Scripturarum. Sunt autem canonicae scripturae: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Iesu[s] Nave, Iudicum, Ruth, Regnorum libri quatuor, Paralipomenon libri duo, Iob, Psalterium Davidicum, Salomonis libri quinque, duodecim libri Prophetarum, Esaias, Ieremias, Daniel, Ezechiel, Tobias, Iudith, Hester, Hesdrae libri duo, Machabaeorum libri duo.

Novi autem Testamenti: Evangeliorum libri quatuor, Actus Apostolorum liber unus, Pauli Apostoli epistolae tredecim, eiusdem ad Hebraeos una, Petri duae, Ioannis tres [*cf.* **180*], Iacobi una, Iudae una, Apocalypsis Ioannis.

[*Additur in quodam cod.:*] ... ut de confirmando isto canone transmarina Ecclesia consulatur.

ANASTASIUS I: 27 Nov. 399 – 402 (19 Dec. 401?)

187-208: Conc. TOLETANUM I, Sept. 400 (405?)

Si è discordi circa la datazione di questo sinodo e l'origine del cosiddetto «Symbolum Toletanum I» antipriscilliano allegato agli atti. Secondo I.A. de Aldama ci sono due forme: una più breve da attribuire al sinodo di Toledo dell'anno 400, e una più lunga approvata al sinodo di Toledo dell'anno 447 [tra parentesi quadre la forma più tardiva]. Sarebbe il *Libellus in modum symboli*, ritenuto perduto, del vescovo Pastore di Palencia. C. García Goldáraz (CdLuc, nota a 434_8) sostituisce il sinodo di Toledo dell'anno 447 con un Concilium Celinense, che fu tenuto in Galizia nell'anno 447 per richiesta di Leone I Magno (Lettera a Turribio di Astorga; cf. *283-286). A questa ipotesi non accenna più D. Ra- ▷

a) Capitula

De ministro chrismatis et chrismationis

187 Can. 20. (1) Quamvis paene ubique custodiatur, ut absque episcopo chrisma nemo conficiat, tamen quia in aliquibus locis vel provinciis presbyteri

186: 3° sinodo di CARTAGINE, 28 agosto 397

Bonifatio, urbis Romae episcopo, vel aliis earum partium episcopis pro confirmando isto canone innotescat, quia a Patribus ita accepimus in ecclesia legendum»: CpChL 149, $142_{266-268}$). – *Ed.*: *Sinodo di Ippona dell'anno 393*, can. 36 [testo riportato sotto]: Ch. Munier: CpChL 149 (1974) $43_{194-204}$ / PL 56, 428A-429A / MaC 3, 924AB / EnchB n. 16-20. - *Sinodo di Cartagine dell'anno 397 (28 ag.)*, can. 47: Bruns 1, 133 / MaC 3, 891AB / HaC 1, 968A. - *Sinodo di Cartagine dell'anno 419*, can. 24: PL 56, 871; cf. 67, 191AB / CpChL 149, $142_{256-265}$ / MaC 4, 430AB.

Il canone della sacra Scrittura

[*Fu stabilito*] ... che nella chiesa, eccetto gli scritti canonici, non si legga 186
nulla sotto il nome di «scritture divine». Gli scritti canonici sono: Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, Giosuè, Giudici, Rut, quattro libri dei Re ⟨= due di Samuele, due dei Re⟩, due libri delle Cronache, Giobbe, Salterio davidico, cinque libri di Salomone, dodici libri dei profeti, Isaia, Geremia, Daniele, Ezechiele, Tobia, Giuditta, Ester, due libri di Esdra ⟨= uno di Esdra, uno di Neemia⟩, due libri dei Maccabei.

⟨Gli scritti canonici⟩ del Nuovo Testamento, invece, sono: quattro libri di Evangeli, un libro degli Atti degli apostoli, tredici lettere dell'apostolo Paolo, una dello stesso agli Ebrei, due di Pietro, tre di Giovanni [*cf.* **180*], una di Giacomo, una di Giuda, l'Apocalisse di Giovanni.

[*In un codice è aggiunto:*] ... si consulti la chiesa transmarina per la conferma di questo canone.

ANASTASIO I: 27 nov. 399 – 402 (19 dic. 401?)

187-208: 1° sinodo di TOLEDO, sett. 400 (405?)

mos-Lisson - J. Orlandis, *Die Synoden auf der iberischen Halbinsel bis zum Einbruch des Islam (711)* [Konziliengeschichte, a cura di W. Brandmüller, serie A, vol. 2, Paderborn 1981] 39-51. – *Ed.*: *I 20 canoni*: Bruns 1, 206s / MaC 3, 1002AB / HaC 1, 992 / CVis 24s / PL 84, 332B / CdLuc 430. - *Simbolo*: I.A. de Aldama, *El símbolo Toledano I* (Analecta Gregoriana 7; Roma 1934) 30-37 / KüA 43_1-45_{26} / KüBS 8-9 31-33 / Hn § 168 / MaC 3, 1003AB / HaC 1, 993A / PL 84, 333s / Cl.W. Barlow, *Martini episcopi Bracarensis opera omnia* (New Haven 1950) 288-290 / CdLuc 431-434; cf. 939s.

a) Capitoli

La consacrazione del crisma

Can. 20. (1) Sebbene quasi ovunque ci si attenga a che nessuno, eccettua- 187
to il vescovo, consacri il crisma, giacché tuttavia, a quanto si dice, in alcuni

190 Resurrectionem vero [futuram] humanae credimus *carnis* [carni]. Animam autem hominis non divinam esse substantiam aut Dei partem, sed creaturam [dicimus] divina voluntate *non prolapsam* [?] [creatam].

191 1. Si quis *ergo* [autem] dixerit *atque* [aut] crediderit, a Deo omnipotente mundum hunc factum non fuisse atque eius omnia instrumenta, anathema sit.

192 2. Si quis dixerit *atque* [vel] crediderit, Deum Patrem eundem *Filium esse* [esse Filium] vel Paracletum, anathema sit.

193 3. Si quis ... crediderit, *Deum* [Dei] Filium eundem esse Patrem vel Paracletum, anathema sit.

194 4. Si quis ... crediderit, Paracletum *Spiritum* [-!] vel Patrem esse vel Filium, anathema sit.

195 5. Si quis ... crediderit, *hominem Iesum Christum a Filio Dei assumptum non fuisse* [carnem tantum sine anima a Filio Dei fuisse susceptam], anathema sit.

196 6. Si quis ... crediderit, *Filium Dei Deum passum* [Christum innascibilem esse], anathema sit.

197 7. Si quis ... crediderit, *hominem Iesum Christum hominem impassibilem fuisse* [deitatem Christi convertibilem fuisse vel passibilem], anathema sit.

198 8. Si quis ... crediderit, alterum Deum esse priscae Legis, alterum Evangeliorum, anathema sit.

199 9. Si quis ... crediderit, ab altero Deo mundum *fuisse factum quam* [factum fuisse et non] ab eo, de quo scriptum est: In principio fecit Deus caelum et terram [*cf. Gn 1,1*], anathema sit.

200 10. Si quis ... crediderit, corpora humana non *resurrectura* [resurgere] post mortem, anathema sit.

201 11. Si quis ... crediderit, animam humanam Dei portionem vel Dei esse substantiam, anathema sit.

202 12. *Si quis aliquas scripturas, praeter quas catholica Ecclesia recepit, vel in auctoritate habendas esse crediderit vel fuerit veneratus* [Si quis ... crediderit, alias scripturas, praeter quas Ecclesia catholica recipit, in auctoritate habendas vel esse venerandas], anathema sit.

203 [13. Si quis ... crediderit, deitatis et carnis unam in Christo esse naturam, anathema sit.]

204 [14. Si quis ... crediderit, esse aliquid, quod se extra divinam Trinitatem possit extendere, anathema sit.]

205 [15. Si quis astrologiae vel mathesiae [*sic!*] aestimat esse credendum, anathema sit.] [*cf. *460*]

206 [16. Si quis ... crediderit, coniugia hominum, quae secundum legem divinam licita habentur, exsecrabilia esse, anathema sit.]

207 [17. Si quis ... crediderit, carnes avium seu pecudum, quae ad escam datae sunt, non tantum pro castigatione corporum abstinendas, sed exsecrandas esse, anathema sit.]

208 [18. Si quis in his erroribus Priscilliani sectam sequitur vel profitetur, ut aliud in salutari baptismi contra sedem sancti Petri faciat, anathema sit.]

Crediamo poi la risurrezione [futura] *della* [per la] carne dell'uomo. [Affermiamo che] l'anima dell'uomo poi non è sostanza divina o parte di Dio, ma creatura *non caduta* [?] [creata] per volontà divina. 190

1. Se qualcuno perciò [invece] dirà *e* [o] crederà che questo mondo e quello di cui è fornito non sia stato creato da Dio onnipotente, sia anatema. 191

2. Se qualcuno dirà *e* [o] crederà, che Dio Padre è lo stesso Figlio o il Paraclito, sia anatema. 192

3. Se qualcuno ... crederà che *Dio* Figlio [di Dio] è lo stesso Padre o il Paraclito, sia anatema. 193

4. Se qualcuno ... crederà, che lo *Spirito* [-!] Paraclito sia o il Padre o il Figlio, sia anatema. 194

5. Se qualcuno ... crederà, che *l'uomo Gesù Cristo non è stato assunto dal Figlio di Dio* [che solo la carne senza un'anima fu assunta dal Figlio di Dio], sia anatema. 195

6. Se qualcuno ... avrà creduto, *che il Figlio di Dio ha patito in quanto Dio* [che Cristo non potesse nascere], sia anatema. 196

7. Se qualcuno ... crederà, che *l'uomo Gesù Cristo fu uomo non soggetto a sofferenza* [la divinità di Cristo fu convertibile o capace di sofferenza], sia anatema. 197

8. Se qualcuno ... crederà, che il Dio dell'antica Legge sia diverso da quello degli Evangeli, sia anatema. 198

9. Se qualcuno ... crederà, che il mondo è stato creato da un Dio diverso *da* [e non da] quello, di cui sta scritto: In principio Dio creò il cielo e la terra [*cf. Gn 1,1*], sia anatema. 199

10. Se qualcuno ... crederà, che i corpi umani dopo la morte non *risorgeranno* [risorgono], sia anatema. 200

11. Se qualcuno ... avrà creduto, che l'anima umana sia porzione di Dio o sostanza di Dio, sia anatema. 201

12. Se qualcuno crederà *che qualche scrittura, al di fuori di quelle che la chiesa cattolica ha accolto, sia da ritenere autoritativa o la venera* [che altre scritture al di fuori di quelle che la chiesa cattolica accoglie, debbano avere autorità o debbano essere venerate], sia anatema. 202

[13. Se qualcuno ... crederà, che in Cristo c'è una sola natura della divinità e della carne, sia anatema.] 203

[14. Se qualcuno ... crederà, che ci sia qualcosa che al di fuori della divina Trinità possa estendersi, sia anatema.] 204

[15. Se qualcuno reputa di dover credere all'astrologia o alla matematica [*sic!*], sia anatema.] [*cf. *460*] 205

[16. Se qualcuno ... crederà, che i rapporti coniugali umani che si compiono lecitamente secondo la legge divina, siano esecrabili, sia anatema.] 206

[17. Se qualcuno ... crederà, che ci si debba astenere dalle carni degli uccelli o degli animali terrestri, che sono state date per nutrimento, non tanto per la disciplina del corpo, ma perché siano da esecrare, sia anatema.] 207

[18. Se qualcuno in questi errori segue o professa la setta dei Priscilliani, così che nell'azione di salvezza del battesimo faccia qualcosa di diverso che sia contro la sede di san Pietro, sia anatema.] 208

209: Ep. *Dat mihi* ad Venerium episc. Mediolan., cc. 401

De orthodoxia Liberii papae

209 Dat mihi plurimum laetitiae illud Christi amore factum, quo divinitatis studio et alacritate succensa, integram fidem Apostolis traditam locatamque a maioribus toto orbe victrix retinebat Italia, hoc quippe sub tempore, quo divae memoriae Constantius orbem victor obtinuit, nec potuit sordes suas immittere aliqua subreptione haeretica factio Ariana, Deo nostro, ut credimus, providente, ne illa sancta fides et impolluta in aliquo vitio blasphemiae maledicorum hominum contaminaretur, haec scilicet, quae a sanctis viris et in requie sanctorum iam collocatis episcopis tractata fuerat vel definita in Synodi conventu Nicaenae. Pro qua exilium libenter tulerunt, qui sancti tunc episcopi sunt probati, hoc est Dionysius inde Dei servus, divina instructione compositus, vel eius secuti exemplum sanctae recordationis, Ecclesiae Romanae Liberius episcopus, Eusebius quoque a Vercellis, Hilarius de Gallis, ut de plerisque taceam, quorum potuerit arbitrio residere cruci potius affigi, quam Deum Christum, quod Ariana cogebat haeresis, blasphemarent, aut Filium Dei Deum Christum dicerent creaturam Domini.

INNOCENTIUS I: 21 (22?) Dec. 402 (401?) – 12 Mart. 417

211: Ep. *Etsi tibi* ad Victricium episc. Rotomag., 15 Febr. 404

De baptismo haereticorum

211 (c. 8 § 11) [*Expedit custodire*] ... ut venientes a Novatianis vel Montensibus per manus tantum impositionem suscipiantur, quia quamvis ab haereticis, tamen in Christi nomine sunt baptizati.

209: Lettera *Dat mihi* al vescovo Venerio di Milano, intorno al 401

Fu scritta alla fine del 400 o nel 401 soprattutto per opporsi al nuovo insorgere dell'origenismo. – *Ed.*: J. van den Gheyn, in RHLRel 4(1899) 5s / J. Pitra, *Analecta novissima Spicilegii Solesmensis*, 1 (Paris 1885) 463s (cf. 20ss). – *Reg.*: JR 281 con aggiunte; CIPL 1639.

La questione dell'ortodossia di papa Liberio

Grande gioia mi conferisce quanto avvenne per amore di Cristo, ⟨cioè⟩ 209
che l'Italia, vincitrice in tutto l'orbe, infiammata dallo zelo e dall'ardore per la divinità, mantenne integra la fede tramandata dagli apostoli e abbracciata dagli antenati, e questo persino nel tempo, in cui Costanzo, di divina memoria, regnava vittorioso sull'orbe e che la fazione ariana non riuscì mediante qualche insinuazione eretica a introdurre le sue sozzure, provvedendo Dio, come crediamo, che non venisse contaminata quella santa e immacolata fede con qualche errore della ⟨dottrina⟩ blasfema di uomini maldicenti, la ⟨fede⟩ cioè che era stata esaminata e definita da uomini santi e da vescovi, già pervenuti nella pace dei santi, nell'assemblea del concilio di Nicea. Per essa sopportarono volentieri l'esilio coloro che allora diedero prova di essere vescovi santi, cioè Dionigi, da allora servo di Dio, ⟨uomo⟩ atteggiato secondo ammaestramento divino, o quanti, di santa memoria, seguirono il suo esempio, Liberio, vescovo della chiesa romana, anche Eusebio di Vercelli, Ilario della Gallia, per non parlare dei più, che decisero di lasciarsi piuttosto affiggere alla croce che bestemmiare Dio Cristo, ciò a cui costringeva l'eresia ariana, oppure che dichiarare creatura del Signore il Figlio di Dio, Dio Cristo.

[*Segue la riprovazione dei libri di Origene di Alessandria, tradotti in latino da Rufino: cf.* **353.*]

INNOCENZO I: 21 (22?) dic. 402 (401?) – 12 marzo 417

211: Lettera *Etsi tibi* al vescovo Vittricio di Rouen, 15 febbr. 404

L'«imposizione delle mani» viene di solito intesa come segno di penitenza. J. Macdonald l'interpreta come ripetizione della cresima per coloro che erano nati nell'eresia: Studia Patristica 2 (TU 64; Berlino 1957) 49-53 – *Ed.*: CouE 752A / PL 20, 475B / MaC 3, 1034D – *Reg.*: JR 286 con aggiunte.

Battesimo degli eretici

(c. 8, § 11) [*Giova mantenere la regola*] ... che coloro che vengono dai no- 211
vaziani o dai montanisti siano accolti solamente mediante l'imposizione della mano, giacché sebbene da eretici, tuttavia sono stati battezzati nel nome di Cristo.

212-213: Ep. *Consulenti tibi* ad Exsuperium episc. Tolosanum, 20 Febr. 405

De reconciliatione in articulo mortis

212 (c. 2) ... Quaesitum est, quid de his observari oporteat, qui post baptismum omni tempore incontinentiae voluptatibus dediti, in extremo fine vitae suae paenitentiam simul et reconciliationem communionis exposcunt.

De his observatio prior durior, posterior interveniente misericordia inclinatior est. Nam consuetudo prior tenuit, ut concederetur eis paenitentia, sed communio negaretur. Nam cum illis temporibus crebrae persecutiones essent, ne communionis concessa facilitas homines de reconciliatione securos non revocaret a lapsu, merito negata communio est, concessa paenitentia, ne totum penitus negaretur: et duriorem remissionem fecit temporis ratio. Sed postquam Dominus noster pacem Ecclesiis suis reddidit, iam terrore depulso communionem dari abeuntibus placuit, et propter Domini misericordiam quasi viaticum profecturis, et ne Novatiani haeretici negantis veniam asperitatem et duritiam sequi videamur. Tribuitur ergo cum paenitentia extrema communio: ut homines huiusmodi vel in supremis suis, permittente Salvatore nostro, a perpetuo exitio vindicentur [*cf.* **2638*].

De canone s. Scripturae et de libris apocryphis

213 (c. 7) Qui vero libri recipiantur in canone, brevis adnexus ostendit. Haec sunt, quae desiderata moneri voce voluisti:

Moysen libri V, id est Genesis Exodi Levitici Numeri Deuteronomii, et Hiesu Nave I, Iudicum I, Regnorum libri IV, simul et Ruth, Prophetarum libri XVI, Solomonis libri V, Psalterium.

Item historiarum: Iob liber I, Tobiae I, Hester I, Iudith I, Machabeorum II, Hesdrae II, Paralypomenon II.

Item Novi Testamenti: Evangeliorum IV, Apostoli Pauli epistulae *XIII* [XIV], epistulae Iohannis III, epistulae Petri II, [epistula Iudae I,] epistula Iacobi I, Actus Apostolorum, Apocalypsis Iohannis.

Cetera autem, quae vel sub nomine Mathiae sive Iacobi minoris, vel sub nomine Petri et Iohannis, quae a quodam Leucio scripta sunt, [vel sub nomine Andreae, quae a Xenocaride et Leonida philosophis,] vel sub nomine Thomae, et si qua sunt alia, non solum repudianda, verum etiam noveris esse damnanda.

212-213: Lettera *Consulenti tibi* al vescovo Esuperio di Tolosa, 20 febbr. 405

Ed. [*212; 213]: H. Wurm, in Apoll 12(1939) 65-67; 74-78 / PL 20, 498B-499A; 501A-502A (= Lettera 6) / MaC 3, 1039C-1041A; 1040E-1041A. - [*solo* *213]: C.H. Turner, in JThSt 13(1912) 80-82 / EnchB n. 21s. – *Reg.*: JR 293 con aggiunte.

La riconciliazione in punto di morte

(c. 2) ... È stato chiesto come ci si debba comportare con coloro che dopo 212
il battesimo, dediti ininterrottamente ai piaceri dell'incontinenza, al momento estremo della loro vita richiedono sia la confessione che la riconciliazione della comunione.

La regola da osservare con costoro ⟨era⟩ per l'innanzi più severa, quella che seguì, intervenendo la misericordia, è più remissiva. Infatti la consuetudine antecedente ritenne di concedere loro la confessione, ma di negare la comunione. Infatti, essendo in quei tempi frequenti le persecuzioni, affinché la facilità della concessione della comunione non trattenesse dalla caduta uomini sicuri della riconciliazione, giustamente fu negata la comunione, ⟨ma⟩ concessa la confessione, di modo che non venisse proprio negato tutto: e ⟨fu⟩ la peculiarità dei tempi a rendere la remissione più severa. Ma dopo che il Signore nostro restituì alle sue chiese la pace e ⟨fu⟩ escluso ormai il terrore, si stabilì che venisse data la comunione a quanti stanno per lasciarci, sia a motivo della misericordia del Signore quale viatico per coloro che si mettono in viaggio, sia affinché non sembri che seguiamo la severità e la durezza dell'eretico Novaziano, che negava il perdono. Viene concessa quindi assieme all'estrema confessione la comunione: affinché tali persone, almeno nel supremo loro momento, concedendolo il nostro Salvatore, siano liberate da perpetua rovina [*cf.* **2638*].

Il canone della sacra Scrittura e i libri apocrifi

(c. 7) Quali libri siano accolti nel canone, viene esposto in una breve ap- 213
pendice. Queste sono le cose che hai voluto venissero indicate da noi.

5 libri di Mosè, cioè Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio e 1 Giosuè, 1 Giudici, 4 lbr. dei Re ⟨= 2 lbr. di Samuele, 2 lbr. dei Re⟩, assieme anche Rut, 16 lbr. dei profeti, 5 libri di Salomone, il Salterio.

Così pure ⟨i libri⟩ delle storie: 1 libro di Giobbe, 1 libro di Tobia, 1 di Ester, 1 di Giuditta, 2 dei Maccabei, 2 di Esdra ⟨= 1 di Esdra, 1 di Neemia⟩, 2 delle Cronache.

Così pure ⟨i libri⟩ del Nuovo Testamento: 4 di Evangeli, 13 [14] lettere dell'apostolo Paolo, 3 lettere di Giovanni, 2 lettere di Pietro, [1 lettera di Giuda], 1 lettera di Giacomo, Atti degli apostoli, Apocalisse di Giovanni.

Gli altri ⟨scritti⟩ invece, che ⟨circolano⟩ o sotto il nome di Mattia ovverosia di Giacomo il Minore, o sotto il nome di Pietro o di Giovanni, scritti da un certo Leucio, [o sotto il nome di Andrea, che ⟨sono stati scritti⟩ dai filosofi Xenocaride e Leonida], o sotto il nome di Tommaso, e altri eventualmente, debbono non soltanto essere respinti, ma, come hai appreso, anche condannati.

214: Ep. *Magna me gratulatio* ad Rufum et alios episcopos Macedoniae, 13 Dec. 414

De forma baptismi

214 (c. 5 § 10) Quod idcirco distinctum esse ipsis duabus haeresibus, ratio manifesta declarat, quia Paulianistae in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti minime baptizant, et Novatiani iisdem nominibus tremendis venerandisque baptizant, nec apud istos de unitate potestatis divinae, hoc est Patris et Filii et Spiritus Sancti, quaestio aliquando commota est.

215-216: Ep. *Si instituta ecclesiastica* ad Decentium episc. Eugubinum, 19 Mart. 416

De ministro confirmationis

215 (c. 3 § 6) De consignandis vero infantibus manifestum est, non ab alio quam ab episcopo fieri licere. Nam presbyteri, licet secundi sint sacerdotes, pontificatus tamen apicem non habent. Hoc autem pontificium solis deberi episcopis, ut vel consignent, vel Paracletum Spiritum tradant, non solum consuetudo ecclesiastica demonstrat, verum et illa lectio Actuum Apostolorum, quae asserit Petrum et Ioannem esse directos, qui iam baptizatis traderent Spiritum Sanctum [*cf. Act 8,14-17*]. Nam presbyteris, sive extra episcopum, sive praesente episcopo cum baptizant, chrismate baptizatos ungere licet, sed quod ab episcopo fuerit consecratum; non tamen frontem ex eodem oleo signare, quod solis debetur episcopis, cum tradunt Spiritum Paracletum. Verba vero dicere non possum, ne magis prodere videar, quam ad consultationem respondere.

De unctione infirmorum

216 (c. 8 § 11) Sane quoniam de hoc sicut de ceteris consulere voluit dilectio tua, adiecit etiam filius meus Caelestinus diaconus in epistola sua, esse a tua dilectione positum illud, quod in beati Apostoli Iacobi epistola conscriptum

214: Lettera *Magna me gratulatio* a Rufo e altri vescovi della Macedonia, 13 dic. 414

Ed.: CouE 836BC / PL 20, 253B (= Lettera 17) / MaC 3, 061E. – *Reg.*: JR 303.

La forma del battesimo

[*Viene spiegato per quale motivo secondo i cann. 8 e 19 di Nicea (*127s) debbano essere battezzati, nel caso vengano alla chiesa, i paulianisti, ma non i novaziani:*]

(c. 5, § 10) Che ci sia perciò una distinzione tra le stesse due eresie lo manifesta il palese motivo che i paulianisti non vengono affatto battezzati nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, mentre i novaziani battezzano in questi tremendi e venerandi nomi, né mai da loro fu messa in dubbio l'unità della potestà divina, cioè del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 214

215-216: Lettera *Si instituta ecclesiastica* al vescovo Decenzio di Gubbio, 19 marzo 416

Ed.: PL 20, 554B-555A 559B-561A (= Lettera 25) / CouE 858A-859A 862B-864A / MaC 3, 1029BC 1030E / Graziano, *Decretum*, p. III, dist. 4, c. 119 (Frdb 1, 1398). – *Reg.*: JR 311 con aggiunte.

Il ministro della confermazione

(c. 3, § 6) Circa la confermazione dei fanciulli, è palese che non deve essere compiuta da nessun altro se non dal vescovo. Infatti i presbiteri, sebbene siano i sacerdoti in secondo grado, non possiedono l'apice del pontificato. Che questa autorità pontificale sia propria dei soli vescovi al fine di confermare o di trasmettere lo Spirito Paraclito, lo dimostra non solo la consuetudine ecclesiastica, ma anche il passo degli Atti degli apostoli che riferisce che Pietro e Giovanni furono mandati a trasmettere lo Spirito Santo a coloro che già erano stati battezzati [*cf. At 8,14-17*]. Infatti ai presbiteri è permesso, allorché o senza vescovo o in sua presenza battezzano, di ungere i battezzati col crisma – che però era stato consacrato dal vescovo –, ma non di segnare la fronte con il medesimo olio, ciò che spetta solo ai vescovi quando trasmettono lo Spirito Paraclito. Non posso però dire le parole, affinché non sembri svelare ⟨misteri⟩ più che rispondere alla richiesta di consiglio. 215

L'unzione degli infermi

(c. 8, § 11) Certamente, giacché il tuo amore ti ha spinto a chiedere consiglio circa queste cose come circa al resto, il figlio mio, il diacono Celestino, nella sua lettera aggiunse che dal tuo amore è stato citato quanto è scritto nel- 216

est: «Si infirmus aliquis in vobis est, vocet presbyteros, et orent super eum, ungentes eum oleo in nomine Domini: et oratio fidei salvabit laborantem, et suscitabit illum Dominus, et si peccatum fecit, remittet ei» [*Iac 5,14s*]. Quod non est dubium de fidelibus aegrotantibus accipi vel intelligi debere, qui sancto oleo chrismatis perungi possunt, quod ab episcopo confectum, non solum sacerdotibus, sed et omnibus uti Christianis licet in sua aut in suorum necessitate ungendum.

Ceterum illud superfluum esse videmus adiectum, ut de episcopo ambigatur quod presbyteris licere non dubium est. Nam idcirco presbyteris dictum est, quia episcopi occupationibus aliis impediti ad omnes languidos ire non possunt. Ceterum si episcopus aut potest aut dignum ducit aliquem a se visitandum, et benedicere et tangere chrismate sine cunctatione potest, cuius est chrisma conficere. Nam paenitentibus istud infundi non potest, quia genus est sacramenti. Nam quibus reliqua sacramenta negantur, quomodo unum genus putatur posse concedi?

217: Ep. *In requirendis* ad episcopos Conc. Carthag., 27 Ian. 417

De primatu Romanae Sedis

217 (c. 1) In requirendis Dei rebus ... antiquae traditionis exempla servantes ... nostrae religionis vigorem non minus nunc in consulendo quam antea, cum pronuntiaretis, vera ratione firmastis, qui ad Nostrum referendum adprobastis esse iudicium, scientes, quid Apostolicae Sedi, cum omnes hoc loco positi ipsum sequi desideremus Apostolum, debeatur, a quo ipse episcopatus et tota auctoritas nominis huius emersit. Quem sequentes tam mala iam damnare novimus quam probare laudanda, velut id vero, quod Patrum instituta sacerdotali custodientes officio non censetis esse calcanda, quod illi non humana sed divina decrevere sententia, ut quicquid quamvis de disiunctis remotisque provinciis ageretur, non prius ducerent finiendum, nisi ad huius Sedis notitiam perveniret, ut tota huius auctoritate, iusta quae fuerit pronuntiatio, firmaretur, indeque sumerent ceterae Ecclesiae, velut de natali suo fonte aquae cunctae procederent et per diversas totius mundi regiones puri capitis incorruptae manarent, quid praecipere, quos abluere, quos velut caeno inemundabili sordidatos mundis digna corporibus unda vitaret.

l'epistola del beato apostolo Giacomo: «Se c'è un ammalato tra voi, chiami i presbiteri ed essi preghino su di lui, ungendolo con olio nel nome del Signore: e la preghiera della fede salverà il sofferente, e il Signore lo rialzerà, e se commise peccato, glielo rimetterà» [*Gc 5,14s*]. Non c'è dubbio che ciò debba essere capito e inteso circa i fedeli malati, che possono essere unti col santo olio del crisma, che, consacrato dal vescovo, può essere usato per unzioni non soltanto dai sacerdoti, ma anche da tutti i cristiani per bisogno proprio o dei loro ⟨parenti⟩.

Del resto consideriamo superflua l'aggiunta, che si metta in dubbio ⟨essere lecito⟩ al vescovo quanto sicuramente è lecito ai presbiteri. ⟨L'unzione⟩ è stata infatti attribuita ai presbiteri per il motivo che i vescovi, impediti da altri impegni, non possono andare da ogni ammalato. Del resto se un vescovo o può o ritiene opportuno di dover visitare qualcuno, può anche, essendo sua competenza la consacrazione del crisma, senza esitazione sia benedire che ungere col crisma. L'olio, poi, non può essere versato sui penitenti, poiché ⟨ciò⟩ è un sacramento. Come pensare infatti che a coloro, a cui vengono negati gli altri sacramenti, possa essere concessa quest'unica specie ⟨di sacramento⟩?

217: Lettera *In requirendis* ai vescovi del sinodo di Cartagine, 27 genn. 417

Ed.: A. Goldbacher: CSEL 44, 701-703 (in Agostino, Lettera 181) / PL 20, 582C-583B (= Innocenzo, Lettera 29); 33. 780 (in Agostino, Lettera 181). – *Reg.*: JR 321.

Il primato della sede romana

(c. 1) Nella ricerca delle cose di Dio ... nella scia degli esempi dell'antica 217
tradizione ... avete rassodato in modo verace il vigore della nostra religione non meno ora richiedendo consiglio, che per l'addietro, allorché esprimevate le vostre decisioni, voi che avete riconosciuto che si deve ricorrere al nostro giudizio, sapendo di che cosa si sia debitori alla sede apostolica, giacché noi tutti posti in questa sede desideriamo seguire lo stesso apostolo, a partire dal quale si è delineato lo stesso episcopato e tutta l'autorità della sua funzione. Seguendo il suo esempio, sappiamo sia prontamente condannare le cose funeste, che approvare le lodevoli, come, ad es., che riteniate che non debbono venire calpestate le disposizioni dei padri, sulle quali vigilate in virtù del ministero sacerdotale. I padri, infatti, presero non con umano, ma con divino sentire la decisione che qualsiasi cosa venisse trattata anche nelle province più lontane e remote, si ritenesse di non doverla fissare, prima che non ne fosse pervenuta notizia a questa sede, affinché le decisioni espresse che fossero giuste, venissero confermate con tutta la sua autorità e di là attingessero le rimanenti chiese. Come tutte le acque sgorgano dalla sorgente originaria e attraverso le diverse regioni di tutto il mondo fluiscono incorrotte ⟨come acqua⟩ di pura sorgente, ⟨così la sede apostolica ha la funzione di stabilire⟩ che cosa comandare, quali detergere, quali l'acqua degna di corpi mondi eviti come ⟨fossero⟩ lorde di fango che non si può più pulire.

218-219: Ep. *Inter ceteras Ecclesiae Romanae* ad Silvanum et ceteros Synodi Milevitanae Patres, 27 Ian. 417

De primatu Romanae Sedis

218 (c. 2) Diligenter ergo et congrue apostolici consulitis honoris arcana, honoris, inquam, illius, quem «praeter illa, quae sunt extrinsecus, sollicitudo» manet «omnium Ecclesiarum» [*2Cor 11,28*] super anxiis rebus quae sit tenenda sententia, antiquae scilicet regulae formam secuti, quam toto semper ab orbe mecum nostis servatam. ... Quid id etiam actione firmastis nisi scientes, quod per omnes provincias de apostolico fonte petentibus responsa semper emanent? Praesertim quotiens fidei ratio ventilatur, arbitror omnes fratres et coepiscopos nostros nonnisi ad Petrum, id est sui nominis et honoris auctorem referre debere, velut nunc rettulit vestra dilectio, quod per totum mundum possit Ecclesiis omnibus in commune prodesse. Fiant enim necesse est cautiores, cum inventores malorum ad duplicis relationem synodi sententiae nostrae statutis viderint ab ecclesiastica communione seiunctos.

De necessitate baptismi

219 (c. 5) ... parvulos aeternae vitae praemiis etiam sine baptismatis gratia posse donari, perfatuum est. Nisi enim manducaverint carnem Filii hominis et biberint sanguinem eius, non habebunt vitam in semet ipsis [*cf. Io 6,53s*]. Qui autem hanc eis sine regeneratione defendunt, videntur mihi ipsum baptismum velle cassare, cum praedicant hos habere, quod in eos creditur non nisi baptismate conferendum. Si ergo nihil volunt officere non renasci, fateantur necesse est nec regenerationis sacra fluenta prodesse. Verum, ut superfluorum hominum prava doctrina celeri veritatis possit ratione discingi, proclamat hoc Dominus in Evangelio dicens: Sinite infantes et nolite eos prohibere venire ad me: talium est enim regnum caelorum [*cf. Mt 19,14; Mc 10,14; Lc 18,16*].

218-219: Lettera *Inter ceteras Ecclesiae Romanae* a Silvano e agli altri padri del sinodo di Milevi, 27 genn. 417

Ed.: in Agostino, Lettera 182: A. Goldbacher: CSEL 44, 716s 720 / PL 33, 784s; 20, 590AB 592AB (in Innocenzo, Lettera 20); 56, 468 470 (= *Codex canonum ecclesiasticorum*). – *Reg.*: JR 322.

Il primato della sede romana

(c. 2) Mossi da diligenza e in dovuto atto consultate gli arcani ⟨depositi⟩ del ministero apostolico – di quel ministero, dico, a cui «oltre a quanto è al di fuori» spetta «la sollecitudine per tutte le chiese» [*2Cor 11,28*] –, quale linea si debba tenere circa le cose dubbie, avendo seguito in ciò il modello dell'antica regola, che sapete essere stata con me praticata sempre da tutto l'orbe. ... Per quale motivo avete confermato questa ⟨regola⟩ con il ⟨vostro⟩ agire, se non perché sapete che sempre dalla sorgente apostolica fluiscono per tutte le province risposte a coloro che le richiedono? Particolarmente ogni volta che viene discussa la dottrina della fede reputo che tutti i nostri fratelli e coepiscopi debbano riferirsi a Pietro, cioè al detentore del suo nome e del suo ministero, così come ora il vostro amore ha presentato la questione, che cosa in tutto il mondo possa giovare comunemente a tutte le chiese. Necessariamente, infatti, si diventa più cauti, vedendo che gli autori dei mali, in risposta al rapporto del doppio sinodo, per le disposizioni del nostro giudizio ⟨sono stati⟩ separati dalla comunione ecclesiastica. 218

La necessità del battesimo

(c. 5) ... che agli infanti possa essere donato anche senza la grazia del battesimo il premio della vita eterna, è una grande stoltezza. Se non avranno infatti mangiato la carne del Figlio dell'uomo e non avranno bevuto il suo sangue, non avranno in sé la vita [*cf. Gv 6,53s*]. Chi invece sostiene che l'abbiano senza la rigenerazione, a me sembra che voglia annullare lo stesso battesimo, sostenendo che gli infanti abbiano ciò che secondo la fede è conferito loro se non attraverso il battesimo. Se, dunque, secondo loro non nuoce non rinascere, è necessario che dicano apertamente che non giovano i sacri flutti della rigenerazione. Ma affinché l'iniquo insegnamento di persone ⟨che asseriscono⟩ cose superflue, possa essere smontato con veloce esposizione della verità, ⟨ecco⟩ il Signore dichiarare ⟨proprio⟩ ciò nel Vangelo, dicendo: Lasciate i fanciulli e non impedite ⟨loro⟩ di venire a me: di tali infatti è il regno dei cieli [*cf. Mt 19,14; Mc 10,14; Lc 18,16*]. 219

ZOSIMUS: 18 Mart. 417 – 26 Dec. 418

221: Ep. *Quamvis Patrum* ad Concilium Carthag., 21 Mart. 418

De auctoritate doctrinali Romani Pontificis

221 (n. 1) Quamvis Patrum traditio Apostolicae Sedi auctoritatem tantam tribuerit, ut de eius iudicio disceptare nullus auderet, idque per canones semper regulasque servaverit et currens adhuc suis legibus ecclesiastica disciplina Petri nomini, a quo ipsa quoque descendit, reverentiam quam debet exsolvat: ... (3) cum ergo tantae auctoritatis Petrus caput sit et sequentia omnium maiorum statuta firmaverint, ut tam humanis quam divinis legibus disciplinisque omnibus firmetur Romana Ecclesia, cuius locum Nos regere, ipsius quoque potestatem nominis obtinere non latet vos, sed nostis, fratres carissimi, et, quemadmodum sacerdotes, scire debetis: (4) tamen cum Nobis tantum esset auctoritatis, ut nullus de Nostra possit retractare sententia, nihil egimus, quod non ad vestram notitiam Nostris ultro litteris referremus, dantes hoc fraternitati et in commune consulentes, non quia quid deberet fieri nesciremus aut faceremus aliquid, quod contra utilitatem Ecclesiae veniens displiceret, sed pariter vobiscum voluimus habere tractatum de illo [*Caelestio accusato*].

222-230: Conc. CARTHAGINENSE XV (al. XVI), coept. 1 Maii 418

Di questo sinodo vengono tramandati per lo più 8 canoni contro i pelagiani In alcuni codici sono 9 ed è riportato come terzo canone un altro testo (•224). Questi canoni furono nel passato erroneamente attribuiti al 2° sinodo di Milevi (Numidia) dell'anno 416: cf. MaC 3, 1071; PL 20, 582B; F. Maassen, *Geschichte der Quellen und der Literatur des canonischen Rechts* 1 (Graz 1870) 167. Sono i cann. 109-116 della raccolta dei canoni della chiesa africana. I cann. 3-5 vengono citati nell'*Indiculus* c. 7 (•245), un capitolo che quasi sicuramente è parte dell'*Epistula tractoria* di papa Zosimo, e sono quindi da lui espressamente approvati. In essa viene riportato come c. 3 non quel can. 3' (•224) tramandato a ▷

De peccato originali

222 Can. 1. Placuit omnibus episcopis ... in sancta Synodo Carthaginensis Ecclesiae constitutis: ut quicumque dixerit, Adam primum hominem mortalem factum ita, ut, sive peccaret sive non peccaret, moreretur in corpore, hoc est de corpore exiret non peccati merito, sed necessitate naturae,[1] anathema sit.

•222 [1] Questa e altre asserzioni di Celestio sono citate da Mario Mercatore, in *Commonitorium super nomine Caelestii* 1 (ACOe I/V, 66 n. 36 / PL 48, 69A; 45, 1686). Cf. Agostino, *De peccatorum meritis et remissione et de baptismo parvulorum*, 1, 2, n. 2 (CSEL 60, 3 / PL 44, 109).

ZOSIMO: 18 marzo 417 – 26 dic. 418

221: Lettera *Quamvis Patrum* al sinodo di Cartagine, 21 marzo 418

Ed.: O. Guenther: CSEL 35, 115s (= Collectio Avellana, Lettera 50) / PL 20, 676A-677A (= Zosimo, Lettera 12) / MaC 4, 366D-367A. – *Reg.*: JR 342.

L'autorità dottrinale del vescovo di Roma

(n. 1) Sebbene la tradizione dei padri avesse attribuito alla sede apostolica così grande autorità, che nessuno osasse mettere in discussione il suo giudizio, e questo ⟨primato⟩ sia sempre stato conservato per mezzo di canoni e regole, e la disciplina ecclesiastica tuttora in vigore assolva con le sue leggi la dovuta venerazione al nome di Pietro, dal quale essa stessa deriva: ... (3) essendo dunque Pietro origine di così grande autorità e avendo dato le decisioni che seguirono da parte di tutti gli antenati a conferma del rafforzamento, per mezzo di tutte le leggi e i costumi sia umani che divini, della chiesa romana, e a voi non è nascosto, ma lo sapete, fratelli carissimi e come sacerdoti lo dovete sapere, che noi ne governiamo il territorio ed esercitiamo anche la potestà del suo nome: (4) tuttavia, pur avendo autorità così grande, che nessuno possa di nuovo dibattere le nostre decisioni, nulla abbiamo fatto, senza spontaneamente portarlo a vostra conoscenza con una nostra lettera, accordando ciò alla fraternità, e consultandoci assieme, non già perché noi non sapessimo ciò che dovrebbe essere fatto, o facessimo qualcosa che, andando contro l'utilità della chiesa, dispiacesse, ma abbiamo voluto che assieme a voi si fosse trattato di lui [*dell'accusato Celestio*]. 221

222-230: 15° (al. 16°) sinodo di CARTAGINE, iniziato il 1° maggio 418

parte, ma il testo usuale •225. Degli altri canoni non si sa con esattezza se Zosimo li abbia approvati. Sono troppo vaghe le parole di Agostino, *De natura et origine animae*, II, 12, n. 17 (CSEL 60, 351 / PL 44, 505), che vengono talora portate per avvalorare questa ipotesi. – *Ed.*: Bruns 1, 188-191 / HaC 1, 926E-930E; cf. 1, 1217D-1219B / MaC 3, 811A-815D; cf. 4, 326C-329C / Hn § 169 / PL 56, 486B-490A. - Parzialmente, cioè i cann. 1 2 6-8, il testo è riportato dal vescovo Brachiario di Siviglia (tra il 656 e il 681) in *De ecclesiasticis dogmatibus*, 33-37 (PL 83, 123s, appendice alle opere di Isidoro di Siviglia). - Can. 3' [•224]: HaC 1, 927B nota / PL 20, 694C-695A / Hn § 169, n. III.

Peccato originale

Can. 1. Tutti i vescovi riuniti nel santo sinodo della chiesa cartaginese ... 222
hanno deciso: Chiunque avrà detto che Adamo, il primo uomo, ⟨fu⟩ creato mortale nel senso che sia che peccasse sia che non peccasse, sarebbe corporalmente morto, avrebbe lasciato cioè il corpo non per causa del peccato, ma per una necessità della natura,[1] sia anatema.

223 Can. 2. Item placuit, ut quicumque parvulos recentes ab uteris matrum baptizandos negat aut dicit in remissionem quidem peccatorum eos baptizari, sed nihil ex Adam trahere originalis peccati, quod lavacro regenerationis expietur, unde fit consequens, ut in eis forma baptismatis «in remissionem peccatorum» non vera, sed falsa intellegatur, anathema sit. Quoniam non aliter intellegendum est quod ait Apostolus: «Per unum hominem peccatum intravit in mundum (et per peccatum mors), et ita in omnes homines pertransiit, in quo omnes peccaverunt» [*cf. Rm 5,12*], nisi quemadmodum Ecclesia catholica ubique diffusa semper intellexit. Propter hanc enim regulam fidei etiam parvuli, qui nihil peccatorum in se ipsis adhuc committere potuerunt, ideo in peccatorum remissionem veraciter baptizantur, ut in eis regeneratione mundetur, quod generatione traxerunt.

224 Can. 3'. Item placuit, ut si quis dicit, ideo dixisse Dominum: «In domo Patris mei mansiones multae sunt» [*Io 14,2*], ut intelligatur, quia in regno caelorum erit aliquis medius aut ullus alicubi locus, ubi beate vivant parvuli, qui sine baptismo ex hac vita migrarunt, sine quo in regnum caelorum, quod est vita aeterna, intrare non possunt, anathema sit. Nam cum Dominus dicat: Nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu Sancto, non intrabit in regnum caelorum [*Io 3,5*], quis catholicus dubitet participem fore diaboli eum, qui coheres esse non meruit Christi? Qui enim dextra caret, sinistram procul dubio partem incurret.

De gratia

225 Can. 3. Item placuit, ut quicumque dixerit, gratiam Dei, qua iustificatur homo per Iesum Christum Dominum nostrum, ad solam remissionem peccatorum valere, quae iam commissa sunt, non etiam ad adiutorium, ut non committantur, anathema sit.

226 Can. 4. Item, quisquis dixerit, eandem gratiam Dei per Iesum Christum Dominum nostrum propter hoc tantum nos adiuvare ad non peccandum, quia per ipsam nobis revelatur et aperitur intellegentia mandatorum, ut sciamus, quid appetere, quid vitare debeamus, non autem per illam nobis praestari, ut quod faciendum cognoverimus, etiam facere diligamus atque valeamus, anathema sit. Cum enim dicat Apostolus: «Scientia inflat, caritas vero aedificat» [*1Cor 8,1*], valde impium est, ut credamus, ad eam quae inflat nos habere gratiam Christi, et ad eam, quae aedificat, non habere, cum sit utrumque donum Dei, et scire, quid facere debeamus, et diligere, ut faciamus, ut aedificante caritate scientia nos non possit inflare. Sicut autem de Deo scriptum est: «Qui docet hominem scientiam» [*Ps 93,10*] ita etiam scriptum est: «Caritas ex Deo est» [*1Io 4,7*].

227 Can. 5. Item placuit, ut quicumque dixerit, ideo nobis gratiam iustificationis dari, ut, quod facere per liberum iubemur arbitrium, facilius possimus

Can. 2. Così pure è stato deciso, che chiunque nega che si debbano battezzare i bambini in tempo attiguo al parto, o dice che essi vengono sì battezzati per la remissione dei peccati, ma non si traggono affatto dietro da Adamo il peccato originale che viene espiato dal lavacro della rigenerazione, da cui consegue che nel loro caso la forma del battesimo «in remissione dei peccati» viene compresa non come vera, ma come falsa, sia anatema. Infatti non si può comprendere diversamente quanto dice l'apostolo Paolo: «Per un solo uomo è entrato il peccato nel mondo (e attraverso il peccato la morte), e si estese a tutti gli uomini; in lui tutti hanno peccato» [*cf. Rm 5,12*], se non nel senso in cui la chiesa cattolica, dovunque diffusa, sempre lo ha inteso. A motivo di questa regola della fede anche i bambini, che non abbiano potuto ancora commettere peccato alcuno in se stessi, tuttavia vengono veracemente battezzati per la remissione dei peccati, acciocché mediante la rigenerazione venga in essi purificato quanto essi attraverso la generazione hanno contratto. 223

Can. 3'. Così pure è stato deciso che se qualcuno afferma che il Signore ha detto: «Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore» [*Gv 14,2*], per il motivo che si intenda che nel regno dei cieli ci sarà un qualche luogo posto nel mezzo o un luogo altrove, dove vivono come beati gli infanti che trapassarono da questa vita senza il battesimo, senza del quale non possono entrare nel regno dei cieli, che è la vita eterna, sia anatema. Infatti, giacché il Signore dice: Chi non sarà rinato dall'acqua e dallo Spirito Santo non entrerà nel regno dei cieli [*Gv 3,5*], quale cattolico può dubitare che sarà associato al diavolo chi non ha meritato di essere coerede di Cristo? Chi infatti manca dalla parte destra, senza dubbio finirà in quella sinistra. 224

Grazia

Can. 3. Così pure è stato deciso, che chiunque avrà detto che la grazia di Dio, in forza della quale l'uomo viene giustificato mediante Gesù Cristo Signore nostro, serve solo per la remissione dei peccati che sono già stati commessi, non anche per l'aiuto a non commetterli, sia anatema. 225

Can. 4. Così pure chiunque avrà detto, che questa stessa grazia di Dio mediante Gesù Cristo nostro Signore ci aiuta a non peccare solo per il motivo che attraverso di essa ci viene rivelata e aperta la comprensione dei comandamenti, di modo che sappiamo che cosa volere, che cosa evitare, ma che attraverso di essa non ci viene concesso che amiamo e siamo anche in grado di fare ciò che abbiamo conosciuto di dover fare, sia anatema. Infatti dato che l'apostolo dice: «La scienza gonfia, la carità invece edifica» [*1Cor 8,1*], è fortemente contro la pietà credere di avere la grazia di Cristo per ciò che gonfia e non aver⟨la⟩ per ciò che edifica, essendo ambedue le cose dono di Dio: sia sapere che cosa dobbiamo fare, sia amare per far⟨le⟩, affinché mediante la carità che edifica la scienza non ci possa gonfiare. Come poi di Dio è scritto: «Colui che insegna all'uomo la scienza» [*Sal 94,10*], così pure è anche scritto: «La carità è da Dio» [*1Gv 4,7*]. 226

Can. 5. Così pure è stato deciso che chiunque avrà detto, che la grazia della giustificazione ci viene data per il motivo che quanto ci è comandato di 227

implere per gratiam, tamquam et si gratia non daretur, non quidem facile, sed tamen possimus etiam sine illa implere divina mandata, anathema sit. De fructibus enim mandatorum Dominus loquebatur, ubi non ait: sine me difficilius potestis facere, sed ait: «Sine me nihil potestis facere» [*Io 15,5*].

228 Can. 6. Item placuit, quod ait sanctus Ioannes Apostolus: «Si dixerimus, quia peccatum non habemus, nos ipsos seducimus, et veritas in nobis non est» [*1Io 1,8*]: quisquis sic accipiendum putaverit, ut dicat propter humilitatem oportere dici, nos habere peccatum, non quia vere ita est, anathema sit. Sequitur enim Apostolus et adiungit: «Si autem confessi fuerimus peccata nostra, fidelis est et iustus, qui remittat nobis peccata et mundet nos ab omni iniquitate» [*1Io 1,9*]. Ubi satis apparet, hoc non tantum humiliter, sed etiam veraciter dici. Poterat enim Apostolus dicere: «Si dixerimus: non habemus peccatum, nos ipsos extollimus, et humilitas in nobis non est». Sed cum ait: Nos ipsos decipimus, et veritas in nobis non est: satis ostendit eum, qui se dixerit non habere peccatum, non verum loqui, sed falsum.

229 Can. 7. Item placuit, ut quicumque dixerit, in oratione dominica ideo dicere sanctos: «*Dimitte* nobis *debita nostra*» [*Mt 6,12*], ut non pro seipsis hoc dicant, quia non est iam necessaria ista petitio, sed pro aliis qui sunt in suo populo peccatores, et ideo non dicere unumquemque sanctorum: «Dimitte *mihi* debita mea», sed «Dimitte *nobis* debita nostra», ut hoc pro aliis potius quam pro se iustus petere intellegatur, anathema sit. Sanctus enim et iustus erat Apostolus Iacobus, cum dicebat: «In multis enim offendimus omnes» [*Iac 3,2*]. Nam quare additum est «omnes», nisi ut ista sententia conveniret et Psalmo, ubi legitur: «Ne intres in iudicium cum servo tuo, quia non iustificabitur in conspectu tuo omnis vivens» [*Ps 142,2*]? Et in oratione sapientissimi Salomonis: «Non est homo qui non peccavit» [*3Rg 8,46*]. Et in libro sancti Iob: «In manu omnis hominis signat, ut sciat omnis homo infirmitatem suam» [*Iob 37,7*]. Unde etiam Daniel sanctus et iustus, cum in oratione pluraliter diceret: «Peccavimus, iniquitatem fecimus» [*Dn 9,5 15*], et cetera quae ibi veraciter et humiliter confitetur: ne putaretur, quemadmodum quidam sentiunt, hoc non de suis, sed de populi sui potius dixisse peccatis, postea dixit: «Cum ... orarem et confiterer peccata mea et peccata populi mei» [*Dn 9,20*] Domino Deo meo, noluit dicere «peccata nostra», sed «peccata populi sui» dixit et «sua», quoniam futuros istos, qui tam male intellegerent, tamquam propheta praevidit.

230 Can. 8. Item placuit, ut quicumque ipsa verba dominicae orationis, ubi dicimus: «Dimitte nobis debita nostra» [*Mt 6,12*], ita volunt a sanctis dici, ut humiliter, non veraciter hoc dicatur, anathema sit. Quis enim ferat orantem et non hominibus, sed ipsi Domino mentientem, qui labiis sibi dicit dimitti velle, et corde dicit, quae sibi dimittantur, debita non habere?

fare mediante il libero arbitrio, per mezzo della grazia lo possiamo adempiere più facilmente, come se, non venendo elargita la grazia, potessimo tuttavia anche senza di essa, pur non con facilità, adempiere i comandamenti divini, sia anatema. Dei frutti dei comandamenti infatti parlava il Signore, non dicendo: Senza di me ⟨li⟩ potete compiere più difficilmente, ma dice: «Senza di me non potete fare nulla» [*Gv 15,5*].

Can. 6. Così pure è stato deciso riguardo al passo di san Giovanni apostolo: «Se diciamo di non avere alcun peccato, inganniamo noi stessi, e non c'è in noi la verità» [*1Gv 1,8*]: Se qualcuno avrà reputato di interpretarlo nel senso che è per umiltà necessario dire che abbiamo dei peccati, ⟨ma⟩ non perché sia vero, sia anatema. L'apostolo infatti prosegue aggiungendo: «Se avremo confessato i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità» [*1Gv 1,9*]. Qui si palesa a sufficienza che ciò non viene detto solo per umiltà, ma anche veracemente. L'apostolo infatti avrebbe potuto dire: «Se dicessimo di non avere peccato, innalzeremmo noi stessi e non c'è in noi umiltà», ma dicendo: Inganniamo noi stessi e non c'è verità in noi, rende palese a sufficienza che colui che avrà detto di non avere peccato alcuno, non dice il vero, ma il falso. 228

Can. 7. Così pure è stato deciso che chiunque avrà affermato, che quando i santi nell'orazione del Signore dicono: «Rimetti a noi i nostri debiti» [*Mt 6,12*], lo dicano non per se stessi, essendo ⟨per loro⟩ questa preghiera non più necessaria, ma per gli altri del loro popolo che sono peccatori, e che il singolo santo non dice: «Rimetti *a me* i miei debiti», ma: «Rimetti *a noi* i nostri debiti», per il motivo che si comprenda che il giusto chieda questo più per gli altri che per sé, sia anatema. Santo e giusto era infatti l'apostolo Giacomo quando diceva: «Tutti infatti sbagliamo in molte cose» [*Gc 3,2*]. Infatti per quale motivo è stato aggiunto «tutti», se non perché con questa asserzione è d'accordo anche il salmo dove si legge: «Non entrare in giudizio col tuo servo, poiché nessun vivente sarà giustificato al tuo cospetto» [*Sal 143,2*]? E nella preghiera del sapientissimo Salomone: «Non c'è uomo che non abbia peccato» [*1Re 8,46*]. E nel libro del santo Giobbe: «Nella mano di ogni uomo pone un sigillo, affinché ogni uomo conosca la propria debolezza» [*Gb 37,7*]. Per cui anche il santo e giusto Daniele, pur dicendo nella preghiera in forma plurale: «Abbiamo peccato, abbiamo commesso l'iniquità» [*Dn 9,5 15*] e le altre cose che egli confessa con veracità e umiltà, affinché non si pensasse, come taluni capiscono, che avesse detto questo non dei suoi, ma piuttosto dei peccati del popolo, dice più avanti: «Allorché ... pregavo e riconoscevo i miei peccati e i peccati del mio popolo» [*Dn 9,20*] al Signore mio Dio; non volle dire «i nostri peccati», ma disse «i peccati del suo popolo e i suoi». Egli previde infatti come profeta che costoro ⟨lo⟩ avrebbero ⟨diversamente⟩ inteso così malamente. 229

Can. 8. Così pure è stato deciso che chiunque affermi che le parole della preghiera del Signore, quando diciamo: «Rimetti a noi i nostri debiti» [*Mt 6,12*], sono pronunziate dai santi nel senso dell'umiltà, non della verità, sia anatema. Chi infatti potrebbe sopportare un orante che mente non agli uomini, ma a Dio stesso, dicendo con le labbra di voler essere perdonato e col cuore di non avere quei debiti che devono essergli perdonati? 230

231: «Ep. tractoria» ad Ecclesias Orientales, int. Iun.-Aug. 418

Questa lettera circolare era stata mandata in tutto l'oriente: Egitto, Costantinopoli, Tessalonica, Gerusalemme. Tuttavia non ne sono conservati che pochi frammenti. Oltre al frammento riportato qui di seguito, ne sono riportati altri due nell'*Indiculus* (*244s). Il ▷

De peccato originali

231 Fidelis Dominus in verbis suis [*Ps 144,13*] eiusque baptismus re ac verbis, id est opere, confessione et remissione vera peccatorum in omni sexu, aetate, condicione generis humani, eandem plenitudinem tenet. Nullus enim, nisi qui peccati servus est, liber efficitur, nec redemptus dici potest, nisi qui vere per peccatum fuerit ante captivus, sicut scriptum est: «Si vos Filius liberaverit, vere liberi eritis» [*Io 8,36*]. Per ipsum enim renascimur spiritaliter, per ipsum crucifigimur mundo. Ipsius morte mortis ab Adam omnibus nobis introductae atque transmissae universae animae, illud propagatione contractum chirographum [*cf. Col 2,14*] rumpitur, in quo nullus omnino natorum, antequam per baptismum liberetur, non tenetur obnoxius.

BONIFATIUS I: 29 Dec. 418 – 4 Sept. 422

232: Ep. *Retro maioribus* ad Rufum episc. Thessal., 11 Mart. 422

De primatu Romanae Sedis

232 (c. 2) ... Ad synodum [*Corinthi*] ... talia scripta direximus, quibus universi fratres intellegant, ... de nostro non esse iudicio retractandum. Numquam etenim licuit de eo rursus, quod semel statuta est ab Apostolica Sede, tractari.

233: Ep. *Institutio* ad episcopos Thessaliae, 11 Mart. 422

De primatu Romanae Sedis

233 (c. 1) Institutio universalis nascentis Ecclesiae de beati Petri sumpsit honore principium, in quo regimen eius et summa consistit. Ex eius enim eccle-

231: «Epistula tractoria» alle chiese orientali, giugno-agosto 418

nome «Epistula tractoria» (= tractatoria, trattato) è tramandato da Mario Mercatore, *Commonitorium super nomine Caelestii*, 3, 1 (ACO 1/V, 68_{21} / PL 48, 90). – *Ed.*: in Agostino, Lettera 190 (A. Goldbacher: CSEL 57, 159 / PL 20, 693BC). – *Reg.*: JR 343.

Il peccato originale

Fedele è il Signore nelle sue parole [*Sal 145,13*] e il suo battesimo contiene nell'oggetto e nelle parole, cioè nell'azione, nella professione di fede e nella vera remissione dei peccati, la stessa pienezza per ogni sesso, età, condizione del genere umano. Infatti nessuno, se non colui che è schiavo del peccato, può essere reso libero, né può essere detto redento se non colui che veramente attraverso il peccato prima era prigioniero, come sta scritto: «Se il Figlio vi avrà liberati, veramente sarete liberi» [*Gv 8,36*]. Attraverso di lui, infatti, veniamo spiritualmente rinati, attraverso di lui veniamo crocifissi al mondo. Attraverso la sua morte viene spezzato quel chirografo [*cf. Col 2,14*] della morte contratto con la procreazione, ⟨morte⟩ introdotta da Adamo per noi tutti e trasmessa ad ogni anima; in esso ogni nato senza eccezione viene tenuto in schiavitù, prima di essere liberato mediante il battesimo. 231

BONIFACIO I: 29 dic. 418 – 4 sett. 422

232: Lettera *Retro maioribus* a Rufo vescovo di Tessalonica, 11 marzo 422

Ed.: C. Silva Tarouca, *Epistularum Romanorum Pontificum ad vicarios per Illyricum aliosque episcopos Collectio Thessalonicensis* (TD ser. theol. 23; Roma 1937) 33 (= Lettera 9) / PL 20, 776A (= Lettera 13). – *Reg.*: JR 363.

Il primato della sede romana

(c. 2) ... Abbiamo diretto al sinodo [di Corinto] ... uno scritto tale che faccia comprendere a tutti i fratelli ... che non si può di nuovo deliberare su un nostro giudizio. Infatti non è mai stato lecito deliberare di nuovo circa quanto è stato una volta stabilito dalla sede apostolica. 232

233: Lettera *Institutio* ai vescovi della Tessaglia, 11 marzo 422

Ed.: C. Silva Tarouca, l.c. al *232, 34_4-35_{14} (= Lettera 10) / CouE 1037 / PL 20, 777 (= Lettera 14) / MaC 8, 755CD. – *Reg.*: JR 364.

Il primato della sede romana

(c. 1) L'istituzione della nascente chiesa universale prese inizio dal ministero del beato Pietro, nel quale è riposta la sua direzione e il vertice. Dalla 233

siastica disciplina per omnes Ecclesias, religionis iam crescente cultura, fonte manavit. Nicaenae synodi non aliud praecepta testantur: adeo ut non aliquid super eum ausa sit constituere, cum videret, nihil supra meritum suum posse conferri, omnia denique huic noverat Domini sermone concessa. Hanc ergo Ecclesiis toto orbe diffusis velut caput suorum certum est esse membrorum: a qua se quisquis abscidit, sit christianae religionis extorris, cum in eadem non ceperit esse compage.

234-235: Ep. *Manet beatum* ad Rufum et ceteros episcopos per Macedoniam etc., 11 Mart. 422

De primatu Romanae Sedis

234 Manet beatum apostolum Petrum per sententiam dominicam universalis Ecclesiae ab hoc sollicitudo suscepta, quippe quam evangelio teste in se noverit esse fundatam. Nec umquam eius honor vacuus potest esse curarum, cum certum sit summam rerum ex eius deliberatione pendere. ... Absit hoc a Domini sacerdotibus, ut in hunc aliquis eorum cadat reatum, ut in nova quippiam usurpatione temptando, inimica sibi faciat scita maiorum, aemulum se illum specialiter habere cognoscens, apud quem Christus noster sacerdotii summam locavit, in cuius contumeliam quisquis insurgit, habitator caelestium non poterit esse regnorum. «Tibi», inquit, «dabo claves regni caelorum» [*Mt 16,19*], in quod nullus absque gratia ianitoris intrabit. ...

235 Quoniam locus exigit, si placet, recensete canonum sanctiones, repperietis, quae sit post Ecclesiam Romanam secunda sedes, quaeve sit tertia. ... Nemo unquam apostolico culmini, de cuius iudicio non licet retractari, manus obvias audacter intulit, nemo in hoc rebellis exstitit nisi qui de se voluit iudicari. Servant Ecclesiae magnae praedictae per canones dignitates: Alexandrina et Antiochena [*cf. Conc. Nicaen. I can. 6*], habentes ecclesiastici iuris notitiam. Servant, inquam, statuta maiorum, in omnibus deferentes, et eius vicissitudinem recipientes gratiae, quam se in Domino, qui pax nostra est, Nobis debere cognoscunt.

Sed quia res postulat, adprobandum documentis est, maxime Orientalium Ecclesias in magnis negotiis, in quibus opus esset disceptatione maiore, Sedem semper consuluisse Romanam, et quotiens usus exegit, eius auxilium postulasse.

sua fonte infatti fluì, man mano che cresceva l'ossequio per la religione, la disciplina ecclesiastica in tutte le chiese. Le disposizioni del concilio di Nicea non testimoniano altro: a tal punto che non si osò stabilire alcunché sopra di lui, constatando che non si può porre nulla al di sopra del suo servizio; si sapeva ancora inoltre che tutto ⟨gli⟩ era stato concesso dalla parola del Signore. È certo che questa ⟨chiesa romana⟩ è per le chiese diffuse in tutta la terra come il capo delle sue membra; chiunque da essa si stacca, sia bandito dalla religione cristiana, non essendo stato capace di rimanere nella sua compagine.

234-235: Lettera *Manet beatum* a Rufo e agli altri vescovi della Macedonia, ecc., 11 marzo 422

Ed.: C. Silva Tarouca, l.c. al *232, 27_6-30_{95} (= Lettera 8) / CouE 1039-1042 / PL 20, 779B-782C (= Lettera 15) / MaC 8, 756C-758A. – *Reg.*: JR 365.

Il primato della sede romana

Spetta al beato apostolo Pietro in base all'affermazione del Signore la cu- 234
ra, da lui assunta, della chiesa universale, che secondo la testimonianza del vangelo sapeva essere fondata su di lui stesso. Né il suo incarico può mai essere esente da premure, giacché è certo che le ultime decisioni dipendono dalla sua deliberazione. ... Sia lungi dai sacerdoti del Signore di cadere nella colpa, di inimicarsi, toccando qualcosa in nuovo atto di uso illecito, le deliberazioni degli antenati, sapendo di avere come rivale in modo particolare colui presso il quale il nostro Cristo stabilì il culmine del sacerdozio; se qualcuno insorge a oltraggiarlo, non potrà abitare nei regni celesti. «A te» dice «darò le chiavi del regno dei cieli» [*Mt 16,19*] e in esso nessuno entrerà senza il favore del portinaio. ...

Giacché il luogo lo esige, se piace, passate in rassegna le disposizioni dei 235
canoni; troverete quale sia la seconda sede dopo la chiesa romana, o quale sia la terza. ... Nessuno ha mai arrogantemente posto mano contro il vertice apostolico, dopo il cui giudizio non è lecito nuovo dibattito; contro di esso nessuno si è ribellato, eccetto chi abbia voluto che si giudicasse di lui. Le predette grandi chiese mantengono attraverso i canoni la ⟨loro⟩ posizione di dignità [*cf. concilio di Nicea I, can. 6*], avendo conoscenza del diritto ecclesiastico. Mantengono, dico, quanto stabilito dagli antenati, deferendo in ogni cosa e accogliendo la scambievolezza del ⟨nostro⟩ compiacimento, che essi riconoscono a noi dovuto nel Signore, che è la nostra pace.

Ma giacché la cosa lo richiede, dobbiamo dimostrare con documenti, che particolarmente le chiese orientali per le grandi questioni, nelle quali fosse necessaria maggiore investigazione, sempre hanno consultato la sede romana e che ogni volta che fu necessario, hanno richiesto il suo aiuto.

[*Seguono esempi di appelli e di richieste di consiglio nelle vicende di Atanasio e Pietro d'Alessandria, della chiesa d'Antiochia, di Nettario di Costantinopoli e degli orientali separati al tempo di Innocenzo I.*]

CAELESTINUS I: 10 Sept. 422 – 27 Iul. 432

236: Ep. *Cuperemus quidem* ad episcopos provinciarum Viennensis et Narbonensis, 26 Iul. 428

De reconciliatione in articulo mortis

236 (2) Agnovimus paenitentiam morientibus denegari nec illorum desideriis annui, qui obitus sui tempore hoc animae suae cupiunt remedio subveniri. Horremus, fateor, tantae impietatis aliquem reperiri, ut de Dei pietate desperet, quasi non possit ad se quovis tempore concurrenti succurrere et periclitantem sub onere peccatorum hominem pondere, quo se ille expediri desiderat, liberare. Quid hoc, rogo, aliud est, quam morienti mortem addere, eiusque animam sua crudelitate, ne absoluta esse possit, occidere? Cum Deus ad subveniendum paratissimus, invitans ad paenitentiam sic promittat: Peccator, inquit, quacunque die conversus fuerit, peccata eius non imputabuntur ei [*cf. Ez 33,16*]. ... Cum ergo sit Dominus cordis inspector, quovis tempore non est deneganda paenitentia postulanti. ...

237: Ep. *Apostolici verba* ad episcopos Galliarum, Maii 431

Già breve tempo dopo la sua morte Agostino divenne una delle maggiori autorità della chiesa (cf. *366 399). Tuttavia l'autorità di quasi nessun altro dottore della chiesa è stata anche così soggetta a tanto abuso quanto quella di Agostino (cf. la condanna della 30ª proposizione giansenista *2330). Della sua autorità Agostino dice: «Vorrei che si prendessero tutte le cose da me scritte in modo da seguirmi se non in quelle delle quali si sia riconosciuto che non sbaglio. Infatti per questo motivo ora scrivo libri, in cui mi impegno di rivedere le mie opere per dimostrare, che neppure io ho seguito me stesso in tutto» ▷

De auctoritate S. Augustini

237 Cap. 2. Augustinum sanctae recordationis virum pro vita sua atque meritis in nostra communione semper habuimus, nec unquam hunc sinistrae suspicionis saltem rumor adspersit: quem tantae scientiae olim fuisse meminimus, ut inter magistros optimos etiam ante a meis semper decessoribus haberetur.

CELESTINO I: 10 sett. 422 – 27 luglio 432

236: Lettera *Cuperemus quidem* ai vescovi delle province di Vienne e di Narbonne, 26 luglio 428

Ed.: CouE 1067C-E / PL 50, 431BC (= Lettera 4); 84, 687DE e 130, 755CD (= Raccolta di decretali) / MaC 4, 465B-E / HaC 1, 1259AB. – *Reg.*: CIPL 1650; JR 369.

La riconciliazione in punto di morte

(2) Abbiamo appreso che viene negata la confessione ai moribondi e che 236
non si asseconda il desiderio di coloro, che al momento della loro morte desiderano sovvenire alla loro anima con questo rimedio. Ci inorridisce, confesso, che si trovi qualcuno con tanta mancanza di pietà, da disperare della pietà di Dio, come se egli non potesse in qualsiasi momento soccorrere chi presso di lui si rifugia e liberare l'uomo in pericolo sotto il peso dei peccati dal carico, da cui egli desidera essere svincolato. Cos'altro è tale ⟨rifiuto⟩, chiedo, se non aggiungere morte a un morente e ucciderne l'anima con la crudeltà del diniego che possa essere assolta? Ma Dio, sempre pronto ad aiutare, invitando alla conversione promette: In qualsiasi giorno il peccatore – dice – si sarà convertito, non gli saranno imputati i peccati [*cf. Ez 33,16*]. ... Giacché dunque il Signore conosce i cuori, non si deve negare in qualsiasi momento la confessione a chi la richieda.

237: Lettera *Apostolici verba* ai vescovi della Gallia, maggio 431

(«Neminem velim sic amplecti omnia mea, ut me sequatur nisi in iis, in quibus me non errare perspexerit: nam propterea nunc facio libros, in quibus opuscula mea retractanda suscepi, ut nec meipsum in omnibus me secutum fuisse demonstrem»; *De dono perseverantiae*, 21: PL 45, 1027s). – *Ed.*: PL 50, 530A (= Lettera 21); 45, 1756 (opere di Agostino, appendice): 84, 682A e 130, 750BC (Raccolta di decretali) / MaC 4, 455E / HaC 1, 1254B – *Reg.*: CIPL 1652; JR 381 con aggiunte.

L'autorità di Agostino

c. 2. Sempre siamo stati in comunione con Agostino, uomo di santa me- 237
moria per la sua vita e i suoi meriti; mai neppure una voce di nocivo sospetto lo offuscò: ricordiamo che egli a suo tempo aveva tanto sapere, da essere annoverato sempre, anche antecedentemente dai miei predecessori, tra i migliori maestri.

238-249: Capitula pseudo-Caelestina seu *Indiculus*

Sono quasi sempre allegati alla lettera sopra riportata di Celestino I alcuni capitoli antipelagiani, che erroneamente sono attribuiti allo stesso papa. Vengono chiamati anche *Praeteritorum Sedis Apostolicae episcoporum auctoritates de gratia Dei et libero voluntatis arbitrio* (Sentenze dottrinali dei vescovi defunti della sede apostolica circa la grazia di Dio e il libero arbitrio della volontà) Secondo M. Cappuyns (RBén 41[1929] 156-170) furono ▷

De gratia Dei

238 Quia nonnulli, qui catholico nomine gloriantur, in damnatis haereticorum sensibus seu pravitate sive imperitia demorantes, piissimis disputatoribus obviare praesumunt, et cum Pelagium atque Caelestium anathematizare non dubitent, magistris tamen nostris, tamquam necessarium modum excesserint, obloquuntur, eaque tantummodo sequi et probare profitentur, quae sacratissima beati Apostoli sedes Petri contra inimicos gratiae Dei per ministerium praesulum suorum sanxit et docuit, necessarium fuit diligenter inquirere, quid rectores Romanae Ecclesiae de haeresi, quae eorum temporibus exorta fuerat, iudicarint, et contra nocentissimos liberi arbitrii defensores quid de gratia Dei sentiendum esse censuerint; ita ut etiam Africanorum conciliorum quasdam sententias iungeremus, quas utique suas fecerunt apostolici antistites, cum probarunt.

Ut ergo plenius, qui in aliquo dubitant, instruantur, constitutiones sanctorum Patrum compendioso manifestamus *Indiculo*, quo, si quis non nimium est contentiosus, agnoscat omnium disputationum connexionem ex hac subditarum auctoritatum brevitate pendere, nullamque sibi contradictionis superesse rationem, si cum catholicis credat et dicat:

239 Cap. 1. In praevaricatione Adae omnes homines, naturalem possibilitatem[1] et innocentiam perdidisse, et neminem de profundo illius ruinae per liberum arbitrium posse consurgere, nisi eum gratia Dei miserentis erexerit, pronuntiante beatae memoriae Innocentio papa atque dicente in epistula ad Carthaginense concilium:[2] «Liberum enim arbitrium olim ille perpessus, dum suis inconsultius utitur bonis, cadens in praevaricationis profunda demersus est, et nihil, quemadmodum exinde surgere posset, invenit; suaque in aeternum libertate deceptus, huius ruinae iacuisset oppressu, nisi eum post Christi pro sua gratia relevasset adventus, qui per novae regenerationis purificationem omne praeteritum vitium sui baptismatis lavacro purgavit».

240 Cap. 2. Neminem esse per semetipsum bonum, nisi participationem sui ille donet, qui solus est bonus. Quod in eisdem scriptis eiusdem pontificis sententia protestatur dicens:[1] «Numquid nos de eorum posthac rectum mentibus

*239 [1] Cf. Agostino, *De natura et gratia*, 40, n. 47 (CSEL 60, 268 / PL 44, 270).
[2] Lettera *In requirendis*, 27 genn. 417, n. 7 (CSEL 44, 709s) = n. 6 (PL 20, 586B).

*240 [1] Ib., n. 3 (CSEL 44, 705s / PL 20, 584B); ecco il testo completo secondo CSEL (nell'*Indiculus* un po' abbreviato o mutilato): «... e non dirigono il loro sguardo a colui, la cui grazia ottengono ogni giorno? Ma proprio costoro, che così si atteggiano, non ottengono la grazia di Dio, perché confidano di poter raggiungere

238-249: Capitoli pseudo-celestini ossia *Indiculus*

raccolte tra il 435 e il 442 a Roma da Prospero d'Aquitania. Ottennero generale riconoscimento, allorché intorno al 500 furono inserite da Dionigi il Piccolo nella sua raccolta di decretali. – *Ed.*: P. e H. Ballerini, *S. Leonis opera* 2 (Venezia 1756) 251-257 / PL 51, 205-212 (= opere di Prospero d'Aquitania); 45, 1756-1760 (= opere d'Agostino, appendice); 50, 531-537 (= Celestino I, Lettera 22); 84, 682-686 e 130, 750-754 (= Raccolta di decretali). – *Reg.*: CIPL 527.

La grazia

Giacché alcuni, che si gloriano di chiamarsi cattolici, o per malvagità o per 238
ignoranza rimangono nelle concezioni condannate degli eretici e hanno la presunzione di reggere il dibattito con i pensatori più pii, e sebbene non esitino di anatematizzare Pelagio e Celestio, contraddicono i nostri maestri, come se avessero oltrepassato la misura necessaria, e professano di seguire e approvare soltanto quanto la sede sacratissima del beato apostolo Pietro ha sancito e insegnato contro i nemici della grazia di Dio attraverso il ministero di chi vi è preposto, è stato necessario esaminare diligentemente, quale giudizio le guide della chiesa romana abbiano dato sull'eresia sorta al loro tempo, e quale concezione abbiano reputato che si dovesse avere circa la grazia di Dio contro i difensori estremamente nocivi del libero arbitrio; aggiungeremo poi anche alcune decisioni di sinodi africani, che i gerarchi apostolici in ogni modo hanno fatto proprie approvandole.

Affinché dunque vengano più perfettamente ammaestrati coloro che hanno qualche dubbio, rendiamo note le determinazioni dei santi padri in un breve sommario (*Indiculus*), dal quale, se non si è eccessivamente in cerca di contese, si possa comprendere, che il contesto logico di tutte le dispute è legato alla concisione delle dichiarazioni autoritative sotto riportate, e che non rimane alcun motivo di contraddizione, se con i cattolici si crede e si dice:

c. 1. Nella prevaricazione di Adamo tutti gli uomini hanno perso la na- 239
turale abilitazione[1] e innocenza e nessuno può mediante il libero arbitrio sollevarsi dall'abisso di quella caduta, eccetto che lo abbia rialzato la grazia di Dio misericordioso, come rende noto papa Innocenzo di beata memoria, che nella lettera al sinodo di Cartagine[2] dice: «Egli, soccombendo allora al libero arbitrio, mentre usava dei suoi beni in maniera inconsulta, nella caduta affondò nell'abisso della prevaricazione e non trovò modo alcuno di potersene rialzare; e ingannato dalla sua libertà in eterno, sarebbe rimasto sotto l'oppressione di questa caduta, se in seguito la venuta di Cristo con la sua grazia non lo avesse rialzato, egli che mediante la purificazione della nuova rigenerazione ha purgato con il lavacro del suo battesimo ogni colpa passata».

c. 2. Nessuno è buono mediante se stesso, se colui che solo è buono, non 240
dona partecipazione di se stesso. Ciò è attestato dall'affermazione del medesimo papa nello stesso scritto, quando dice[1]: «Forse che d'ora innanzi reputere-

senza di lui cose tanto grandi, che a malapena meritano coloro che da lui le chiedono e accolgono» («... nec illum considerant, cuius cotidie gratiam consequuntur? Sed iam isti, qui tales sunt, nulla Dei gratiam consequuntur, qui sine illo tantum se adsequi posse confidunt, quantum vix illi, qui ab illo postulant et accipiunt, promerentur»).

aestimemus, qui sibi se putant debere, quod boni sunt, nec illum considerant, cuius quotidie gratiam consequuntur, qui sine illo tantum se assequi posse confidunt?».

241 Cap. 3. Neminem etiam baptismatis gratia renovatum idoneum esse ad superandas diaboli insidias et ad vincendas carnis concupiscentias, nisi per quotidianum adiutorium Dei perseverantiam bonae conservationis acceperit. Quod eiusdem antistitis in eisdem paginis doctrina confirmat, dicens:[1] «Nam quamvis hominem redemisset a praeteritis ille peccatis, tamen sciens iterum posse peccare, ad reparationem sibi, quemadmodum posset illum et post ista corrigere, multa servavit, quotidiana praestans illi remedia, quibus nisi freti confisique nitamur, nullatenus humanos vincere poterimus errores. Necesse est enim, ut quo auxiliante vincimus, eo iterum non adiuvante vincamur».

242 Cap. 4. Quod nemo, nisi per Christum, libero bene utatur arbitrio, idem magister in epistula ad Milevitanum concilium [*416*] data praedicat dicens:[1] «Adverte tandem, o pravissimarum mentium perversa doctrina, quod primum hominem ita libertas ipsa decepit, ut, dum indulgentius frenis eius utitur, in praevaricationem praesumptione conciderit. Nec ex hac potuit erui, nisi ei providentia regenerationis statum pristinae libertatis Christi Domini reformasset adventus».

243 Cap. 5. Quod omnia studia et omnia opera ac merita Sanctorum ad Dei gloriam laudemque referenda sint; quia nemo aliunde ei placet, nisi ex eo, quod ipse donaverit. In quam nos sententiam dirigit beatae recordationis papae Zosimi regularis auctoritas, cum scribens ad totius orbis episcopos ait:[1] «Nos autem instinctu Dei (omnia enim bona ad auctorem suum referenda sunt, unde nascuntur) ad fratrum et coepiscoporum nostrorum conscientiam universa retulimus». Hunc autem sermonem sincerissimae veritatis luce radiantem tanto Afri episcopi honore venerati sunt, ut ita ad eundem virum scriberent: «Illud vero, quod in litteris, quas ad universas provincias curasti esse mittendas, posuisti dicens: "Nos tamen instinctu Dei, etc.", sic accepimus dictum, ut illos, qui contra Dei adiutorium extollunt humani arbitrii libertatem, districto gladio veritatis velut cursim transiens amputares. Quid enim tam libero fecistis arbitrio, quam quod universa in nostrae humilitatis conscientiam retulistis. Et tamen instinctu Dei factum esse fideliter sapienterque vidistis, veraciter fidenterque dixistis. Ideo utique, quia "praeparatur voluntas a Domino" [*Prv 8,35 Septg.; cf. *374*], et ut boni aliquid agant, paternis inspirationibus suorum ipse tangit corda filiorum. "Quotquot enim Spiritu Dei aguntur, hi filii Dei sunt" [*Rm 8,14*]; ut nec nostrum deesse sentiamus arbitrium, et in bonis quibusque voluntatis humanae singulis motibus magis illius valere non dubitemus auxilium».

***241** [1] Ib., n. 7 (CSEL 44, 710s) = n. 6 (PL 20, 586C).
***242** [1] Lettera *Inter ceteras*, 27 genn. 417, n. 3 (CSEL 44, 718s / PL 20, 591A).

mo giusta la concezione di coloro che pensano di dovere a se stessi ciò che di buono sono, e non considerano colui la cui grazia ogni giorno conseguono, confidando di poter ottenere senza di lui cose tanto grandi?».

c. 3. Nessuno, anche se rinnovato dalla grazia del battesimo, è in grado di superare le insidie del diavolo e di vincere le concupiscenze della carne, se non avrà avuto in dono la perseveranza di mantenersi nel bene attraverso l'aiuto quotidiano di Dio. Ciò è confermato dall'insegnamento del medesimo vescovo nelle medesime pagine, quando dice:[1] «Infatti, sebbene egli abbia redento l'uomo dai peccati del passato, tuttavia sapendo che può nuovamente peccare, tenne in serbo molte altre possibilità di risanamento – come potesse correggerlo anche in seguito –, donandogli rimedi quotidiani; e se non facciamo assegnamento su di essi, in essi affidati e in essi confidando, non potremo assolutamente vincere gli errori umani. È inevitabile, infatti, che mentre con il suo aiuto vinciamo, senza di esso siamo vinti». 241

c. 4. Che nessuno, eccetto mediante Cristo, usi bene il libero arbitrio, lo proclama il medesimo maestro in una lettera diretta al sinodo di Milevi [*416*], dove dice:[1] «Accorgiti finalmente, o perversa dottrina di menti malvagissime, che la libertà stessa ingannò il primo uomo, nel senso che mentre usava i suoi freni con maggiore indulgenza, precipitò per presunzione nella prevaricazione. Né poté esserne rimosso, se la venuta di Cristo Signore con la provvidenza della rigenerazione non avesse ristabilito lo stato della primitiva libertà». 242

c. 5. Ogni propensione e ogni opera e merito dei santi è da riportare alla gloria e alla lode di Dio; poiché nessuno in altro modo gli è gradito, se non partendo da quanto egli stesso ⟨gli⟩ ha donato. Su questo principio dirige la nostra attenzione l'autorità normativa di papa Zosimo di beata memoria, allorché, scrivendo ai vescovi di tutto l'orbe, dice:[1] «Noi per ispirazione di Dio (ogni cosa buona infatti è da riportare al suo autore, donde nasce) abbiamo rimesso ogni cosa alla condivisione di parere con i nostri fratelli e coepiscopi». I vescovi africani accolsero con tanta venerazione queste parole, raggianti di luce, di sincerissima verità, da rispondergli: «Quanto hai messo per scritto nella tua lettera, da te fatta mandare in tutte le province, dicendo: "Noi per ispirazione di Dio, ecc.", lo abbiamo accolto nel senso che tu, snudata la spada della verità, come passando di corsa, amputassi coloro che contro l'aiuto di Dio innalzano la libertà dell'arbitrio umano. Invero che cosa avete tanto fatto con libero arbitrio, quanto rimettere tutto alla condivisione di parere con la nostra bassezza? E tuttavia fedelmente e saggiamente avete riconosciuto che è stato fatto per ispirazione di Dio, l'avete detto veracemente e con fiducia. Perciò certamente, giacché "la volontà è preparata dal Signore" [*Pro 8,35 Septg.; cf. *374*], ⟨è⟩ egli stesso a toccare il cuore dei figli con paterne ispirazioni, affinché facciano qualcosa di bene. "Tutti coloro, infatti, che sono condotti dallo Spirito di Dio, sono figli di Dio" [*Rm 8,14*]; cosicché da una parte siamo convinti che non manchi il nostro ⟨libero⟩ arbitrio, e non dubitiamo dall'altra che in tutti i singoli moti buoni della volontà umana valga maggiormente il suo aiuto». 243

***243** [1] *Epistula tractoria* (cf. *231).

244 Cap. 6. Quod ita Deus in cordibus hominum atque in ipso libero operetur arbitrio, ut sancta cogitatio, pium consilium omnisque motus bonae voluntatis ex Deo sit, quia per illum aliquid boni possumus, «sine quo nihil possumus» [*Io 15,5*]. Ad hanc enim nos professionem idem doctor Zosimus instituit, qui, cum ad totius orbis episcopos de divinae gratiae opitulatione loqueretur:[1] «Quod ergo», ait, «tempus intervenit, quo eius non egeamus auxilio? In omnibus igitur actibus, causis, cogitationibus, motibus adiutor et protector orandus est. Superbum est enim, ut quidquam sibi humana natura praesumat, clamante Apostolo: "Non est nobis colluctatio adversus carnem et sanguinem, sed contra principes et potestates äeris huius, contra spiritalia nequitiae in caelestibus" [*Eph 6,12*]. Et sicut ipse iterum dicit: "Infelix ego homo, quis me liberabit de corpore mortis huius? Gratia Dei per Iesum Christum Dominum nostrum" [*Rm 7,24s*]. Et iterum: "Gratia Dei sum id quod sum, et gratia eius in me vacua non fuit; sed plus illis omnibus laboravi: non ego autem, sed gratia Dei mecum" [*1Cor 15,10*].»

245 Cap. 7. Illud etiam, quod intra Carthaginensis synodi [*a. 418*] decreta constitutum est, quasi proprium Apostolicae Sedis amplectimur, quod scilicet tertio capitulo definitum est: «Ut quicumque dixerit, gratiam Dei, qua iustificamur per Iesum Christum Dominum nostrum, ad solam remissionem peccatorum valere, quae iam commissa sunt, non etiam ad adiutorium, ut non committantur, anathema sit.»

Et iterum quarto capitulo: «Ut quisquis dixerit, gratiam Dei per Iesum Christum propter hoc tantum nos adiuvare ad non peccandum, quia per ipsam nobis revelatur et aperitur intelligentia mandatorum, ut sciamus, quid appetere et quid vitare debeamus, non autem per illam nobis praestari, ut quod faciendum cognovimus, etiam facere diligamus atque valeamus, anathema sit. Cum enim dicat Apostolus: "Scientia inflat, caritas vero aedificat" [*1Cor 8,1*]: valde impium est, ut credamus, ad eam, quae inflat, nos habere gratiam Christi, et ad eam, quae aedificat, non habere, cum sit utrumque donum Dei, et scire, quid facere debeamus, et diligere, ut faciamus, ut aedificante caritate, scientia non possit inflare. Sicut autem de Deo scriptum est: "Qui docet hominem scientiam" [*Ps 93,10*], ita scriptum est etiam: "Caritas ex Deo est" [*1Io 4,7*]».

Item quinto capitulo: «Ut quisquis dixerit, ideo nobis gratiam iustificationis dari, ut, quod facere per liberum arbitrium iubemur, facilius possimus implere per gratiam, tamquam etsi gratia non daretur, non quidem facile, sed tamen possimus etiam sine illa implere divina mandata, anathema sit. De fructibus enim mandatorum Dominus loquebatur, ubi non ait: Sine me difficilius potestis facere, sed ait: "Sine me nihil potestis facere" [*Io 15,5*]».

246 Cap. 8.[1] Praeter has autem beatissimae et Apostolicae Sedis inviolabiles sanctiones, quibus nos piissimi Patres, pestiferae novitatis elatione deiecta, et

*244 [1] Un altro frammento dell'*Epistula tractoria*. Molto probabilmente fa parte di questa lettera anche l'intero seguente c. 7 dell'*Indiculus*, in cui vengono ripetuti quasi letteralmente i cann. 3-5 del sinodo di Cartagine (*225-227).

*246 [1] Il c. 8 è strettamente collegato al pensiero di Prospero d'Aquitania, *De vocatione omnium gentium*. I, 12 (PL 51. 664CD).

c. 6. Dio agisce nei cuori degli uomini e nello stesso libero arbitrio, in modo che un pensiero santo, una decisione pia e ogni moto di buona volontà è da Dio, giacché ⟨solo⟩ mediante lui possiamo ⟨fare⟩ qualcosa di bene, «senza del quale nulla possiamo» [*Gv 15,5*]. A questa professione, infatti, ci ha introdotto il medesimo maestro Zosimo, che parlando ai vescovi di tutto l'orbe del soccorso della grazia divina, dice:[1] «Quale tempo dunque può sopraggiungere, nel quale non avessimo bisogno del suo aiuto? Quindi in tutte le azioni, le questioni, i pensieri, i moti si deve invocare il soccorritore e protettore. È infatti superbia, che l'umana natura attribuisca a sé qualcosa, giacché l'apostolo annuncia: "Non abbiamo da combattere contro la carne e il sangue, ma contro i principi e le potestà di questa sfera, contro gli spiriti del male nei cieli" [*Ef 6,12*]. E come egli stesso di nuovo dice: "Me, infelice uomo! Chi mi libererà dal corpo di questa morte? La grazia di Dio per Gesù Cristo nostro Signore" [*Rm 7,24s*]. E di nuovo: "Per la grazia di Dio sono ciò che sono, e la sua grazia in me non è stata inefficiente, ma ho lavorato più di tutti loro: non io però, ma la grazia di Dio con me" [*1Cor 15,10*]». 244

c. 7. Anche quanto è stato stabilito nei decreti del sinodo Cartaginese [*anno 418*], lo accogliamo come proprio della sede apostolica, cioè quanto è definito nel terzo capitolo: «Chiunque avrà detto che la grazia di Dio, in forza della quale siamo giustificati attraverso Gesù Cristo, nostro Signore, serva solo per la remissione dei peccati già commessi, ⟨e⟩ non anche a prestar aiuto, affinché non vengano commessi, sia anatema». 245

E di nuovo nel quarto capitolo: «Chiunque avrà detto, che la grazia di Dio attraverso Gesù Cristo ci aiuta a non peccare, soltanto perché per mezzo di essa ci viene rivelata e aperta la comprensione dei comandamenti, così che sappiamo a cosa dobbiamo mirare e che cosa evitare, non però che attraverso di essa ci venga concesso che amiamo e siamo in grado di fare quanto abbiamo riconosciuto di dover fare, sia anatema. Infatti, giacché l'apostolo dice: "La scienza gonfia, la carità invece edifica" [*1Cor 8,1*], è grande mancanza di pietà credere di avere la grazia di Cristo per ciò che gonfia e di non averla per quanto edifica, essendo dono di Dio ambedue le cose: sia sapere ciò che dobbiamo fare, sia amare per far⟨le⟩, affinché per mezzo della carità che edifica, la scienza non possa gonfiare. Ora poi, come è scritto di Dio: "Egli insegna all'uomo la scienza" [*Sal 94,10*], così pure è scritto: "La carità è da Dio" [*1Gv 4,7*]».

E così pure nel capitolo quinto: «Chi avrà detto che la grazia della giustificazione ci viene data per il motivo che ciò che ci viene comandato di fare attraverso il libero arbitrio, mediante la grazia lo possiamo adempiere più facilmente, come se, anche non venendoci data la grazia, certamente non con facilità, ma tuttavia potessimo senza di essa adempiere i comandamenti divini, sia anatema. Infatti il Signore, parlando dei frutti dei comandamenti, non dice: Senza di me potete fare ⟨qualcosa⟩ con più difficoltà, ma dice: "Senza di me non potete fare nulla" [*Gv 15,5*]».

c. 8.[1] Oltre però queste inviolabili deliberazioni della beatissima e apostolica sede, con le quali i piissimi padri, rigettata l'arroganza della pestifera 246

bonae voluntatis exordia et incrementa probabilium studiorum et in eis usque in finem perseverantiam ad Christi gratiam referre docuerunt, obsecrationum quoque sacerdotalium sacramenta respiciamus, quae ab Apostolis tradita in toto mundo atque in omni Ecclesia catholica uniformiter celebrantur, ut legem credendi lex statuat supplicandi.[2]

Cum enim sanctarum plebium praesules mandata sibimet legatione funguntur, apud divinam clementiam humani generis agunt causam, et tota secum Ecclesia congemiscente, postulant et precantur, ut infidelibus donetur fides, ut idololatrae ab impietatis suae liberentur erroribus, ut Iudaeis ablato cordis velamine lux veritatis appareat, ut haeretici catholicae fidei perceptione resipiscant, ut schismatici spiritum redivivae caritatis accipiant, ut lapsis paenitentiae remedia conferantur, ut denique catechumenis ad regenerationis sacramenta perductis caelestis misericordiae aula reseretur.

Haec autem non perfunctorie neque inaniter a Domino peti rerum ipsarum monstrat effectus: quandoquidem ex omni errorum genere plurimos Deus dignatur attrahere, quos «erutos de potestate tenebrarum transferat in regnum Filii caritatis suae» [*cf. Col 1,13*], et «ex vasis irae faciat vasa misericordiae» [*cf. Rm 9,22s*]. Quod adeo totum divini operis esse sentitur, ut haec efficienti Deo gratiarum semper actio laudisque confessio pro illuminatione talium vel correctione referatur.

247 Cap. 9. Illud etiam, quod circa baptizandos in universo mundo sancta Ecclesia uniformiter agit, non otioso contemplamur intuitu. Cum sive parvuli sive iuvenes ad regenerationis veniunt sacramentum, non prius fontem vitae adeunt, quam exorcismis et exsufflationibus clericorum spiritus ab eis immundus abigatur; ut tunc vere appareat, quomodo princeps mundi huius mittatur foras [*Io 12,31*], et quomodo prius alligetur fortis [*cf. Mt 12,29*], et deinceps vasa eius diripiantur [*cf. Mc 3,27*], in possessionem translata victoris, qui «captivam ducit captivitatem» [*Eph 4,8*], et dat dona hominibus [*Ps 67,19*].

248 His ergo ecclesiasticis regulis et ex divina sumptis auctoritate documentis, ita adiuvante Domino confirmati sumus, ut omnium bonorum affectuum atque operum et omnium studiorum omniumque virtutum, quibus ab initio fidei ad Deum tenditur, Deum profiteamur auctorem, et non dubitemus, ab ipsius gratia omnia hominis merita praeveniri, per quem fit, ut aliquid boni et velle incipiamus et facere [*cf. Phil 2,13*].

Quo utique auxilio et munere Dei non aufertur liberum arbitrium, sed liberatur, ut de tenebroso lucidum, de pravo rectum, de languido sanum, de imprudente sit providum. Tanta enim est erga omnes homines bonitas Dei, ut nostra velit esse merita, quae sunt ipsius dona, et pro his, quae largitus est, aeterna praemia sit donaturus.[1] Agit quippe in nobis, ut, quod vult, et velimus et

***246** [2] Un adagio, in cui la liturgia viene presentata come fonte di cognizione teologica.

novità, ci hanno insegnato ad ascrivere alla grazia di Cristo sia l'iniziale buona volontà, sia la crescita delle lodevoli propensioni, sia la perseveranza in esse sino alla fine, teniamo in considerazione anche i sacramenti della pubblica preghiera sacerdotale, che, tramandati dagli apostoli, vengono celebrati uniformemente in tutto il mondo e in ogni chiesa cattolica, affinché la regola del pregare stabilisca la maniera del credere.[2]

Infatti quando i presuli dei popoli santi adempiono l'incarico loro affidato, difendono la causa del genere umano presso la clemenza divina e, gemendo con loro tutta la chiesa, richiedono e supplicano che ai non credenti venga donata la fede, che gli idolatri siano liberati dagli errori della loro empietà, che ai giudei, tolto il velo del cuore, si mostri la luce della verità, che gli eretici mediante l'intendimento della fede cattolica si ravvedano, che gli scismatici accolgano uno spirito di rinnovata carità, che ai lapsi vengano offerti i rimedi della penitenza, e infine che ai catecumeni portati ai sacramenti della rigenerazione si disserri lo spazio della misericordia celeste.

Che ciò poi non venga chiesto al Signore per puro ufficio o inefficacemente, lo dimostra l'effetto che se ne ha, dal momento che Dio si degna di attrarre molti da ogni genere di errori, che «tolti dal potere delle tenebre, egli trasferisce nel regno del Figlio del suo amore» [*cf. Col 1,13*] e «da vasi d'ira ⟨ne⟩ fa vasi di misericordia» [*cf. Rm 9,22s*]. Constatando tanto chiaramente che tutto ciò è opera divina, sempre deve essere resa a Dio, che compie queste cose, azione di ringraziamento e professione di lode per l'illuminazione e il ravvedimento di tali persone.

c. 9. Consideriamo anche con sguardo non indifferente l'uniforme procedere della santa chiesa in tutto il mondo circa i battezzandi. Allorché si presentano al sacramento della rigenerazione o fanciulli o giovani, essi non accedono alla fonte della vita, prima che con esorcismi e insufflazioni da parte dei chierici venga da loro scacciato lo spirito immondo; così allora veramente si manifesta, in quale modo il principe di questo mondo venga cacciato fuori [*Gv 12,31*], e in che modo venga il forte prima legato [*cf. Mt 12,29*], e poi vengano predati i suoi vasi [*cf. Mc 3,27*], passati in possesso al vincitore, che «fa prigioniera la prigionia» [*Ef 4,8*] e dà doni agli uomini [*Sal 68,19*]. **247**

Da questi princìpi ecclesiastici e testimonianze prese dall'autorità divina, con l'aiuto del Signore, siamo stati talmente rafforzati, che professiamo essere Dio autore di tutti i buoni sentimenti e opere e di tutte le propensioni e di tutte le virtù, con le quali dall'inizio della fede si tende a Dio, e non dubitiamo che tutti i meriti dell'uomo sono prevenuti dalla sua grazia; attraverso di lui avviene che incominciamo sia a volere sia a fare qualcosa di buono [*cf. Fil 2,13*]. **248**

Certamente da questo aiuto e dono di Dio non viene sommerso il libero arbitrio, ma viene liberato, cosicché da tenebroso diventa luminoso, da malato sano, da imprudente saggio. È così grande, infatti, la bontà di Dio verso tutti gli uomini, che egli vuole che siano nostri i meriti, che sono suoi doni e che egli donerà premi eterni per quanto egli ha elargito.[1] Egli agisce veramen-

***248** [1] Agostino, Lettera 194 al presbitero Sisto, c. 5, n. 19 (CSEL 57, 190s / PL 33, 880).

agamus, nec otiosa in nobis esse patitur, quae exercenda, non negligenda, donavit, ut et nos cooperatores simus gratiae Dei. Ac si quid in nobis ex nostra viderimus remissione languescere, ad illum sollicite recurramus, qui sanat omnes languores nostros et redimit de interitu vitam nostram [*Ps 102,3s*], et cui quotidie dicimus: Ne inducas nos in tentationem, sed libera nos a malo [*Mt 6,13*].

249 Cap. 10. Profundiores vero difficilioresque partes incurrentium quaestionum, quas latius pertractarunt, qui haereticis restiterunt, sicut non audemus contemnere, ita non necesse habemus adstruere, quia ad confitendum gratiam Dei, cuius operi ac dignationi nihil penitus subtrahendum est, satis sufficere credimus, quidquid secundum praedictas regulas Apostolicae Sedis nos scripta docuerunt: ut prorsus non opinemur catholicum, quod apparuerit praefixis sententiis esse contrarium.

CONC. (OECUM. III) EPHESENUM
22 Iun. – Sept. 431

Il concilio, convocato dall'imperatore Teodosio II, si contrappose soprattutto all'eresia di Nestorio. Condannò inoltre i pelagiani (cf. *267s) e i messaliani o euchiti o entusiasti, approvando la lettera sinodale del sinodo tenuto nel 426-427 sotto Sisinnio (cf. ACOe 1/I/VII, 117s; traduzione latina ib. 1/V, 354s). La contrapposizione sorta nella contesa circa Nestorio portò alla necessità di effettuare sessioni distinte fra cirilliani e «orientali». La prima sessione dei cirilliani, ritenuta plenaria, fu aperta da Cirillo d'Alessandria il 22 giugno, prima ancora dell'arrivo della delegazione papale e dei vescovi antiocheni. Tra le proteste, i legati imperiali lessero lo scritto di convocazione, atto con cui si dichiarò aperto il concilio. Nella prima sessione furono lette la lettera di Cirillo d'Alessandria «Καταφλυαροῦσι μέν» (cf. *250s), la seconda delle tre lettere che egli aveva scritto a Nestorio, e la lettera del sinodo d'Alessandria «Τοῦ σωτῆρος», a cui sono allegati i 12 anatematismi ▷

250-264: Actio I Cyrillianorum, 22 Iun. 431:

a) Ep. (II) Cyrilli ep. Alex. «Καταφλυαροῦσι μέν» ad Nestorium

De incarnatione Filii Dei

250 Οὐ γάρ φαμεν ὅτι ἡ τοῦ Λόγου φύσις μεταποιηθεῖσα γέγονε σάρξ ἀλλ' οὐδὲ ὅτι εἰς ὅλον ἄνθρωπον μετεβλήθη, τὸν ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος· ἐκεῖνο δὲ μᾶλλον, ὅτι σάρκα ἐψυχωμένην ψυχῇ λογικῇ ἑνώσας ὁ Λόγος ἑαυτῷ καθ' ὑπόστασιν, ἀφράστως τε καὶ ἀπερινοήτως γέγονεν ἄνθρωπος, καὶ κεχρημάτικεν υἱὸς ἀνθρώπου, οὐ κατὰ θέλησιν μόνην, ἢ εὐδοκίαν· ἀλλ' οὐδὲ ὡς

te in noi, in maniera che vogliamo e facciamo ciò che egli vuole, e non sopporta, che rimanga inoperoso in noi quanto egli ha donato perché fosse messo in opera e non venisse dimenticato, così che anche noi siamo cooperatori della grazia di Dio. E se avremo constatato, che in noi qualcosa languisce a motivo della nostra trascuratezza, ricorriamo con sollecitudine a lui, che sana tutte le nostre infermità e salva dalla morte la nostra vita [*Sal 103,3s*]; a lui ogni giorno diciamo: Non indurci in tentazione, ma liberaci dal male [*Mt 6,13*].

c. 10. Le parti poi più profonde e difficili delle questioni attinenti, che sono state trattate più ampiamente da coloro che hanno opposto resistenza agli eretici, come non osiamo disprezzar⟨le⟩, così non abbiamo necessità di aggiunger⟨le⟩. Infatti crediamo che per professare la grazia di Dio, alla cui opera e al cui favore non si deve affatto sottrarre nulla, è sufficiente quanto ci hanno insegnato gli scritti della sede apostolica secondo i princìpi suddetti: in questo senso non riteniamo cattolico quanto si sarà mostrato contrario ai concetti innanzi fissati. 249

CONCILIO DI EFESO (3° ECUM.)
22 giugno – sett. 431

(cf. *252-263). I padri presenti dichiararono la concordanza della lettera «Καταφλυαροῦσι μέν» con la fede di Nicea (cf. ACOe 1/I/I, 13-31; una traduzione latina molto abbreviata ib. 1/II, 39s). Di una conferma dell'altra lettera o degli anatematismi gli atti del concilio non dicono nulla. (Cf. anche P. Galtier: RechScRel 23 (1933) 45-57.) Gli «antianatematismi» di Nestorio pervenutici (tradotti da Mario Mercator: ACOe 1/V/I, 71-84 / PL 48, 909-923) secondo E. Schwartz (SbBayAk, Philosophisch-philologisch und historische Klasse [1922] quaderno 1) non sono autentici. Le decisioni della prima sessione dei cirilliani furono approvate dai legati papali nelle sessioni 2 e 3 (10 e 11 luglio). - La designazione delle sessioni e dei canoni per mezzo di cifre come in MaC e HaC non compare nell'edizione critica degli ACOe.

250-264: Sessione 1ª dei cirilliani, 22 giugno 431

a) 2ª lettera di Cirillo d'Alessandria a Nestorio («Καταφλυαροῦσι μέν»)

Scritta tra il 26 genn. e il 24 febbr. del 430; letta e approvata al concilio. – *Ed.*: ACOe 1/I/I, 26_{25}-28_{22}; traduzione latina: 1/II, 38_{2}-39_{10}; 1/III, 21; 1/V/I, 50 / PG 77, 45B-48BC (= Cirillo, Lettera 4) / MaC 4, 1138 / HaC 1, 1273E-1277A; 2, 116D-117E / COD 41_{22}-44_{10}.

L'incarnazione del Figlio di Dio

Non diciamo, infatti, che la natura dal Verbo si sia incarnata mutandosi, né che fu trasformata in un uomo completo, composto di anima e corpo. Diciamo, piuttosto, che il Verbo, unendo a se stesso ipostaticamente una carne animata da un'anima razionale, si fece uomo in modo ineffabile e incomprensibile e si è chiamato figlio dell'uomo, non assumendo solo la volontà e neppu- 250

ἐν προσλήψει προσώπου μόνου· καὶ ὅτι διάφοροι μὲν αἱ πρὸς ἑνότητα τὴν ἀληθινὴν συνενεχθεῖσαι φύσεις· εἷς δὲ ἐξ ἀμφοῖν Χριστὸς καὶ Υἱός· οὐχ ὡς τῆς τῶν φύσεων διαφορᾶς ἀνῃρημένης διὰ τὴν ἕνωσιν· ἀποτελεσασῶν δὲ μᾶλλον ἡμῖν τὸν ἕνα Κύριον καὶ Χριστὸν καὶ Υἱόν, θεότητός τε καὶ ἀνθρωπότητος, διὰ τῆς ἀφράστου καὶ ἀποῤῥήτου πρὸς ἑνότητα συνδρομῆς. ...

251 Οὐ γὰρ πρῶτον ἄνθρωπος ἐγεννήθη κοινὸς ἐκ τῆς ἁγίας Παρθένου·εἶθ' οὕτως καταπεφοίτηκεν ἐπ' αὐτὸν ὁ Λόγος· ἀλλ' ἐξ αὐτῆς μήτρας ἑνωθεὶς ὑπομεῖναι λέγεται γέννησιν σαρκικήν, ὡς τῆς ἰδίας σαρκὸς τὴν γέννησιν οἰκειούμενος. ... Οὕτως τεθαρσήκασι, θεοτόκον εἰπεῖν τὴν ἁγίαν παρθένον, οὐχ ὡς τῆς τοῦ Λόγου φύσεως ἤτοι τῆς θεότητος αὐτοῦ τὴν ἀρχὴν τοῦ εἶναι λαβούσης ἐκ τῆς ἁγίας παρθένου, ἀλλ' ὡς γεννηθέντος ἐξ αὐτῆς τοῦ ἁγίου σώματος ψυχωθέντος λογικῶς, ᾧ καὶ καθ' ὑπόστασιν ἑνωθεὶς ὁ Λόγος γεγεννῆσθαι λέγεται κατὰ σάρκα.

b) Ep. (II) Nestorii ep. C'polit. «Τὰς μὲν καθ' ἡμῶν ὕβρεις» ad Cyrillum Alexandrinum

Questa lettera, che Nestorio aveva scritto il 15 giugno 430, fu letta nel concilio dopo la lettera di Cirillo. Come si era giudicato in maniera globale della lettera di Cirillo, così della lettera di Nestorio. Fu respinta poiché contraddiceva la professione di fede di Nicea. Dal testo respinto non si deduce un giudizio preciso sulla dottrina di Nestorio. Cf. a proposito i suoi frammenti (F. Loofs, *Nestoriana* [Halle/S. 1905]) e il suo *Liber Heraclidis* ▷

De unione naturarum in Christo

251a (c. 3) *Πιστεύω* [πιστεύομεν] τοίνυν, φασί [*οἱ ἅγιοι Πατέρες*], καὶ εἰς τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ. Σκόπησον ὅπως τὸ «κύριος» καὶ «Ἰησοῦς» καὶ «Χριστός» καὶ «μονογενής» καὶ «υἱός» πρότερον θέντες τὰ κοινὰ τῆς θεότητος καὶ τῆς ἀνθρωπότητος ὡς θεμελίους ὀνόματα τότε τὴν τῆς ἐνανθρωπήσεως καὶ τῆς ἀναστάσεως καὶ τοῦ πάθους ἐποικοδομοῦσι παράδοσιν, ἵνα τῶν ὀνομάτων τῆς φύσεως ἑκατέρας κοινῶν τινων σημαντικῶν προκειμένων μήτε τὰ τῆς υἱότητος καὶ κυριότητος τέμνηται μήτε τὰ τῶν φύσεων ἐν τῷ τῆς υἱότητος μοναδικῷ συγχύσεως ἀφανισμῷ κινδυνεύῃ.

251b (c. 4) Τούτου γὰρ αὐτοῖς παιδευτὴς ὁ Παῦλος γεγένηται, ὃς τῆς ἐνανθρωπήσεως τῆς θείας τὴν μνήμην ποιούμενος καὶ μέλλων τὰ τοῦ πάθους ἐπάγειν, πρότερον θεὶς τὸ «Χριστός», τὸ κοινόν, ὡς μικρῷ πρότερον ἔφην, τῶν φύσεων ὄνομα, προσάγει τὸν λόγον ἀμφωτέραις πρεπώδη ταῖς φύσεσιν. Τί γάρ φησιν; «Τοῦτο φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ. 'Ἀλλ'», ἵνα μὴ τὰ καθ' ἕκαστον λέγω, «ὑπήκοος ἐγένετο μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ» [*Phil 2,5s.8*]. – Ἐπειδὴ γὰρ ἔμελλεν τοῦ θανάτου μεμνῆσθαι, ἵνα μὴ τὸν Θεὸν Λόγον ἐντεῦθέν τις παθητὸν ὑπολάβῃ, τίθησιν τὸ «Χριστός», ὡς τῆς ἀπαθοῦς καὶ παθητῆς οὐσίας ἐν μοναδικῷ προσώπῳ προσηγορίαν σημαντικήν, ὅπως καὶ ἀπαθὴς ὁ Χριστὸς καὶ παθητὸς ἀκινδύνως καλοῖτο, ἀπαθὴς μὲν θεότητι, παθητὸς δὲ τῇ τοῦ σώματος φύσει.

re la sola persona. Sono diverse, cioè, le nature che si uniscono, ma uno solo è il Cristo e Figlio che risulta da esse; la differenza delle nature non è cancellata dall'unione, ma piuttosto la divinità e l'umanità formano per noi un solo Signore e Cristo e Figlio, con il loro incontro arcano ed ineffabile nell'unità. ...

Infatti non è stato generato prima dalla santa Vergine un uomo qualsiasi 251
sul quale poi sarebbe disceso il Verbo: ma il Verbo si è unito con la carne fin dal seno della madre, è nato secondo la carne, accettando la nascita della propria carne. ... Perciò essi [*i santi padri*] non dubitarono di chiamare Madre di Dio la santa Vergine, non certo perché la natura del Verbo o la sua divinità avesse avuto origine dalla santa Vergine, ma, perché nacque da lei il santo corpo dotato di anima razionale, a cui il Verbo è unito sostanzialmente, si dice che il Verbo è nato secondo la carne.

b) Seconda lettera di Nestorio a Cirillo («Τὰς μὲν καθ' ἡμῶν ὕβρεις»)

composto in esilio (il testo siro fu pubblicato da P. Bedjan [Paris 1910]; traduzione francese di F. Nau [Paris 1910]; traduzione inglese di G.R. Driver - L. Hodgson [Oxford 1925]). *Ed* , ACOe 1/I/I, 29_{27}-32_{4} (= greco); 1/II 41_{25}-43_{15}; 1/V/I, 47_{21}-49_{9} (= traduzioni latine) / Loofs, l.c 175_{5}-179_{13} / MaC 4,893 / HaC 1,1277D-1281B / PG 77, 52A-56B (= Cirillo, Lettera 5) / COD 45_{34}-49_{39}.

L'unione delle nature in «Cristo»

(c. 3) *Io credo* [noi crediamo] dunque, dissero [*i santi padri*], nel Signore 251a
nostro Gesù Cristo, figlio unigenito del Padre. Considera in qual modo i padri pongono anzitutto come fondamento queste espressioni: Gesù, il Cristo, unigenito, figlio, nomi che sono comuni alla divinità e alla umanità, e solo dopo costruiscono il corpo della tradizione relativa all'incarnazione, risurrezione e passione, in modo che, avendo anzitutto proposto la nomenclatura comune a entrambe le nature, non si separi ciò che appartiene alla natura di figlio e di Signore e non si corra il rischio di far scomparire le proprietà delle nature assorbendole nell'unica filiazione.

(c. 4) È ciò che Paolo aveva loro insegnato: egli, facendo memoria della 251b
divina incarnazione e volendo parlare anche della passione, pone anzitutto la parola «Cristo», termine comune alle due nature, come ho detto poco prima, e continua con espressioni che convengono ad entrambe le nature. Che cosa dice infatti? «Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio»; ma per non citare tutte le parole del testo «si fece obbediente fino alla morte e alla morte di croce» [*Fil 2,5s.8*]. Poiché infatti voleva far memoria della morte, ma non voleva che alcuno ritenesse il Verbo di Dio soggetto alla sofferenza, usò la parola Cristo, come denominazione che significa nella stessa persona la sostanza impassibile e quella soggetta a sofferenza perché si potesse, senza pericolo di confusione, dire che il Cristo è impassibile e passibile: impassibile nella sua divinità, passibile nella natura del suo corpo.

251c (c. 5) Πολλὰ λέγειν περὶ τούτου δυνάμενος καὶ πρῶτόν γε τὸ μηδὲ γεννήσεως ἐπὶ τῆς οἰκονομίας, ἀλλ' ἐνανθρωπήσεως τοὺς ἁγίους ἐκείνους μνημονεῦσαι πατέρας, τὴν τῆς βραχυλογίας ἐν προοιμίοις ὑπόσχεσιν χαλινοῦσαν τὸν λόγον αἰσθάνομαι καὶ πρὸς τὸ δεύτερον τῆς σῆς ἀγάπης κινοῦσαν κεφάλαιον, ἐν ᾧ τὴν μὲν τῶν φύσεων ἐπήνουν διαίρεσιν κατὰ τὸν τῆς ἀνθρωπότητος καὶ θεότητος λόγον καὶ τὴν τούτων εἰς ἑνὸς προσώπου [*sic!*] συνάφειαν καὶ τὸ τὸν Θεὸν λόγον δευτέρας ἐκ γυναικὸς μὴ φάσκειν δεδεῆσθαι γεννήσεως καὶ τοῦ πάθους ἄδεκτον ὁμολογεῖν τὴν θεότητα. Ὀρθόδοξα γὰρ ὡς ἀληθῶς τὰ τοιαῦτα καὶ ταῖς τῶν αἱρέσεων πασῶν περὶ τὰς δεσποτικὰς φύσεις ἐναντία κακοδοξίαις. Τὰ λοιπὰ δὲ εἰ μέν τινα σοφίαν κεκρυμμένην ἐπήγετο ταῖς τῶν ἀναγινωσκόντων ἀκοαῖς ἀκατάληπτον, τῆς σῆς ἐστιν ἀκριβείας εἰδέναι· ἐμοὶ γοῦν τὰ πρῶτα καταστρέφειν ἐδόκει. Τὸν γὰρ ἐν τοῖς πρώτοις ἀπαθῆ κηρυχθέντα καὶ δευτέρας γεννήσεως ἄδεκτον πάλιν παθητὸν καὶ νεόκτιστον οὐκ οἶδ' ὅπως εἰσῆγεν, ὡς τῶν κατὰ φύσιν τῷ Θεῷ λόγῳ προσόντων τῇ τοῦ ναοῦ συναφείᾳ διεφθαρμένων ἢ μικροῦ τινος τοῖς ἀνθρώποις νομιζομένου τοῦ τὸν ἀναμάρτητον ναὸν καὶ τῆς θείας ἀχώριστον φύσεως τὴν ὑπὲρ ἁμαρτωλῶν γέννησίν τε καὶ τελευτὴν ὑπομεῖναι ἢ πιστεύεσθαι τῆς δεσποτικῆς οὐκ ὀφειλούσης φωνῆς πρὸς Ἰουδαίους βοώσης· «Λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον, καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν» [*Io 2,19*], οὐ· λύσατέ μου τὴν θεότητα καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερθήσεται.

251d (c. 6) ... Πανταχοῦ τῆς θείας γραφῆς, ἡνίκα ἂν μνήμην τῆς δεσποτικῆς οἰκονομίας ποιῆται, γέννησις ἡμῖν καὶ πάθος οὐ τῆς θεότητος, ἀλλὰ τῆς ἀνθρωπότητος τοῦ Χριστοῦ παραδίδοται, ὡς καλεῖσθαι κατὰ ἀκριβεστέραν προσηγορίαν τὴν ἁγίαν παρθένον Χριστοτόκον, οὐ Θεοτόκον. Καὶ ἄκουε ταῦτα τῶν εὐαγγελίων βοώντων· «Βίβλος», φησίν, «γενέσεως, Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ Δαυὶδ υἱοῦ Ἀβραάμ» [*Mt 1,1*]. Δῆλον δὲ ὅτι τοῦ Δαυὶδ υἱὸς ὁ Θεὸς Λόγος οὐκ ἦν. Δέχου καὶ ἄλλην, εἰ δοκεῖ, μαρτυρίαν «Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός» [*Mt 1,16*]. Σκόπει πάλιν ἑτέραν ἡμᾶς διαμαρτυρομένην φωνήν· «Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γέννησις οὕτως ἦν. Μνησθευθείσης γὰρ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου» [*Mt 1,18*]. Κτίσμα δὲ Πνεύματος τίς ἂν τὴν τοῦ μονογενοῦς ὑπολάβοι θεότητα; Τί δεῖ λέγειν καὶ τὸ «ἦν ἡ μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ ἐκεῖ» [*Io 2,1*]; καὶ πάλιν τὸ «σὺν Μαρίᾳ τῇ μητρὶ τοῦ Ἰησοῦ» [*Act 1,14*] καὶ τὸ «τὸ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ πνεύματός ἐστιν ἁγίου» [*Mt 1,20*] καὶ τὸ «λάβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον» [*Mt 2,13*] καὶ τὸ «Περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ τοῦ γενομένου ἐκ σπέρματος Δαυὶδ κατὰ σάρκα» [*Rm 1,3*] καὶ περὶ τοῦ πάθους αὖθις ὅτι «ὁ Θεὸς τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν πέμψας ἐν ὁμοιώματι σαρκὸς ἁμαρτίας καὶ περὶ ἁμαρτίας κατέκρινε τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ σαρκί» [*Rm 8,3*] καὶ πάλιν «Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν» [*1Cor 15,3*] καὶ «Χριστοῦ παθόντος σαρκί» [*1Pt 4,1*] καὶ «Τοῦτό ἐστιν», οὐχ ἡ θεότης μοῦ, ἀλλὰ «τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κλώμενον» [*1Cor 11,24*].

251e (c. 7) Καὶ ἄλλων μυρίων φωνῶν διαμαρτυρομένων τῶν ἀνθρώπων τὸ γένος μὴ τὴν τοῦ υἱοῦ νομίζειν θεότητα πρόσφατον ἢ πάθους σωματικοῦ δεκτικήν, ἀλλὰ τὴν συνημμένην τῇ φύσει τῆς θεότητος σάρκα. Ὅθεν καὶ κύριον τοῦ Δαυὶδ ἑαυτὸν ὁ Χριστὸς καὶ υἱὸν ὀνομάζει «Τί γάρ», φησίν, «ὑμῖν

(c. 5) Potrei dire molte cose a questo proposito e anzitutto che quei santi 251c
padri non parlarono nell'economia della salvezza di nascita, ma di incarnazione; ma sento che la promessa di un discorso breve, che ho fatto all'inizio, limita il mio discorso e mi porta al secondo capitolo del tuo scritto. In esso loderò la separazione delle nature in ragione dell'umanità e della divinità e la loro congiunzione in una sola persona e anche il fatto che tu dica che il Verbo non ha bisogno di una seconda nascita dalla donna e che la divinità è incapace di sofferenza. Tutto questo infatti è veramente ortodosso e contrario alle false opinioni di tutte le eresie sulle due nature del Signore. Se le altre cose introducono una saggezza nascosta, incomprensibile alle orecchie dei lettori, sta alla tua diligenza saperlo; a me è sembrato che esse contraddicano quelle che precedono. Infatti all'inizio affermavi che il Verbo è incapace di sofferenza e non ha bisogno di una seconda nascita, mentre in seguito, non so in che modo, arrivi a dire che era soggetto alla sofferenza e generato in un tempo a noi vicino, come se le proprietà che convengono per natura al Verbo di Dio fossero state distrutte dalla congiunzione con il tempio [*il corpo*]; o come se risultasse di poco conto agli occhi degli uomini che questo tempio, inseparabile dalla natura divina e senza peccato sopportasse la nascita e la morte per i peccatori; o addirittura non si dovesse credere alla voce del Signore che gridava ai giudei: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere» [*Gv 2,19*], e non piuttosto: Distruggete la mia divinità e in tre giorni sarà ricostituita.

(c. 6) ... Sempre la sacra Scrittura, quando parla dell'economia della di- 251d
vina salvezza, attribuisce la nascita e la passione non alla divinità, ma all'umanità di Cristo, in modo che per esprimersi correttamente, la santa Vergine è chiamata madre di Cristo e non madre di Dio. Ascolta dunque quello che dice l'evangelo: Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo [*Mt 1,1*]. È evidente che il Verbo di Dio non era figlio di Davide. Ascolta ancora, se lo credi, un'altra testimonianza: Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo [*Mt 1,16*]. Fa attenzione ancora a un'altra voce che ci attesta: «Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo» [*Mt 1,18*]. Chi penserà che la divinità dell'Unigenito sia una creatura dello Spirito Santo? Che cosa significa: «c'era la madre di Gesù [*Gv 2,1*]»? E ancora: «con Maria, la madre di Gesù» [*At 1,14*] e più avanti «quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo» [*Mt 1,20*]? Che vuol dire: «prendi il bambino e sua madre e fuggi in Egitto» [*Mt 2,13*]? E ancora: «riguardo al figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne» [*Rm 1,3*], e parlando della sua passione di nuovo: «mandando il proprio Figlio in una carne simile a quella del peccato e in vista del peccato, egli ha condannato il peccato nella carne» [*Rm 8,3*]? Che cosa pensare quando di nuovo si dice: «Cristo morì per i nostri peccati» [*1Cor 15,3*], e: «dunque Cristo soffrì nella carne» [*1Pt 4,1*], e ancora: «questo è» non la divinità ma «il mio corpo, che è per voi» [*1Cor 11,24*]?

(c. 7) E mille altre parole testimoniano al genere umano che non biso- 251e
gna pensare che la divinità del figlio è nata recentemente o che essa è capace di soffrire nel corpo, ma questo si riferisce piuttosto alla carne unita alla natura divina. Per questo Cristo si autodefinisce signore di Davide e suo figlio

257 ς´. Εἴ τις λέγει, Θεὸν ἢ δεσπότην εἶναι τοῦ Χριστοῦ τὸν ἐκ Θεοῦ πατρὸς λόγον καὶ οὐχὶ δὴ μᾶλλον τὸν αὐτὸν ὁμολογεῖ Θεόν τε ὁμοῦ καὶ ἄνθρωπον, ὡς γεγονότος σαρκὸς τοῦ λόγου κατὰ τὰς γραφάς· ἀνάθεμα ἔστω.

258 ζ´. Εἴ τίς φησιν, ὡς ἄνθρωπον ἐνηργῆσθαι παρὰ τοῦ Θεοῦ λόγου τὸν Ἰησοῦν καὶ τὴν τοῦ μονογενοῦς εὐδοξίαν περιῆφθαι, ὡς ἑτέρῳ παρ᾽ αὐτὸν ὑπάρχοντι· ἀνάθεμα ἔστω.

259 η´. Εἴ τις τολμᾷ λέγειν, τὸν ἀναληφθέντα ἄνθρωπον συμπροσκυνεῖσθαι δεῖν τῷ Θεῷ λόγῳ, καὶ συνδοξάζεσθαι, καὶ συγχρηματίζειν Θεόν, ὡς ἕτερον ἑτέρῳ (τὸ γὰρ «σὺν» ἀεὶ προστιθέμενον τοῦτο νοεῖν ἀναγκάσει) καὶ οὐχὶ δὴ μᾶλλον μιᾷ προσκυνήσει τιμᾷ τὸν Ἐμμανουὴλ καὶ μίαν αὐτῷ τὴν δοξολογίαν ἀνάπτει, καθὸ γέγονε σὰρξ ὁ λόγος· ἀνάθεμα ἔστω.

260 θ´. Εἴ τίς φησιν τὸν ἕνα κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν δεδοξάσθαι παρὰ τοῦ πνεύματος, ὡς ἀλλοτρίᾳ δυνάμει τῇ δι᾽ αὐτοῦ χρώμενον, καὶ παρ᾽ αὐτοῦ λαβόντα τὸ ἐνεργεῖν δύνασθαι κατὰ πνευμάτων ἀκαθάρτων, καὶ τὸ πληροῦν εἰς ἀνθρώπους τὰς θεοσημείας, καὶ οὐχὶ δὴ μᾶλλον ἴδιον αὐτοῦ τὸ πνεῦμά φησιν, δι᾽ οὗ καὶ ἐνήργηκε τὰς θεοσημείας· ἀνάθεμα ἔστω.

261 ι´. Ἀρχιερέα καὶ ἀπόστολον τῆς ὁμολογίας ἡμῶν [*cf. Hb 3,1*] γεγενῆσθαι Χριστόν, ἡ θεία λέγει γραφή, προσκεκόμικε δὲ ὑπὲρ ἡμῶν ἑαυτὸν εἰς ὀσμὴν εὐωδίας τῷ θεῷ [*cf. Eph 5,2*] καὶ πατρί· εἴ τις τοίνυν ἀρχιερέα καὶ ἀπόστολον ἡμῶν γεγενῆσθαί φησιν οὐκ αὐτὸν τὸν ἐκ Θεοῦ λόγον, ὅτε γέγονε σὰρξ καὶ καθ᾽ ἡμᾶς ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ὡς ἕτερον παρ᾽ αὐτὸν ἰδικῶς ἄνθρωπον ἐκ γυναικός· ἢ εἴ τις λέγει, καὶ ὑπὲρ ἑαυτοῦ προσενεγκεῖν αὐτὸν τὴν προσφοράν, καὶ οὐχὶ δὴ μᾶλλον ὑπὲρ μόνων ἡμῶν (οὐ γὰρ ἂν ἐδεήθη προσφορᾶς ὁ μὴ εἰδὼς ἁμαρτίαν)· ἀνάθεμα ἔστω.

262 ια´. Εἴ τις οὐχ ὁμολογεῖ τὴν τοῦ κυρίου σάρκα ζωοποιὸν εἶναι, καὶ ἰδίαν αὐτοῦ τοῦ ἐκ Θεοῦ πατρὸς λόγου, ἀλλ᾽ ὡς ἑτέρου τινὸς παρ᾽ αὐτὸν συνημμένου μὲν αὐτῷ κατὰ τὴν ἀξίαν ἢ γοῦν ὡς μόνην θείαν ἐνοίκησιν ἐσχηκότος, καὶ οὐχὶ δὴ μᾶλλον ζωοποιόν, ὡς ἔφημεν, ὅτι γέγονεν ἰδία τοῦ λόγου, τοῦ τὰ πάντα ζωογονεῖν ἰσχύοντος· ἀνάθεμα ἔστω.

263 ιβ´. Εἴ τις οὐχ ὁμολογεῖ τὸν τοῦ Θεοῦ λόγον παθόντα σαρκί, καὶ ἐσταυρωμένον σαρκί, καὶ θανάτου γευσάμενον σαρκί, γεγονότα τε πρωτότοκον ἐκ τῶν νεκρῶν, καθὸ ζωή τέ ἐστι καὶ ζωοποιὸς ὡς Θεός· ἀνάθεμα ἔστω.

d) Sententia synodalis contra Nestorium

Condemnatio Nestorii

264 Πρὸς τοῖς ἄλλοις, μήτε ὑπακοῦσαι βουληθέντος τοῦ τιμιωτάτου Νεστορίου τῇ παρ᾽ ἡμῶν κλήσει, μήτε μὴν τοὺς παρ᾽ ἡμῶν ἀποσταλέντας ἁγιωτάτους καὶ θεοσεβεστάτους ἐπισκόπους προσδεξαμένου, ἀναγκαίως ἐχωρήσαμεν ἐπὶ τὴν ἐξέτασιν τῶν δυσσεβηθέντων αὐτῷ καὶ φωράσαντες

6. Se qualcuno osa dire che il Verbo di Dio Padre è Dio o Signore del Cristo, e non confessa piuttosto che egli è Dio e uomo nello stesso tempo, secondo le Scritture, sia anatema. 257

7. Se qualcuno afferma che Gesù, come uomo, è stato mosso nel suo agire dal Verbo di Dio e che gli è stata attribuita la dignità di unigenito, come ad uno diverso da lui, sia anatema. 258

8. Se qualcuno osa dire che l'uomo assunto ⟨dal Verbo⟩ deve essere coadorato col Verbo di Dio, con-glorificato e con-chiamato Dio come si fa di uno con un altro (infatti l'aggiunta della sillaba «con» fa pensare questo) e non onora, piuttosto, con un'unica adorazione l'Emmanuele, e non gli attribuisce una unica lode, sia anatema. 259

9. Se qualcuno dice che l'unico Signore Gesù Cristo è stato glorificato dallo Spirito, che egli si serve della potenza che gli viene ⟨dallo Spirito⟩ come di una forza a lui estranea, e che ha ricevuto da lui il potere contro gli spiriti immondi e quello di operare i prodigi divini tra gli uomini, e non dice piuttosto che lo Spirito per il quale ha operato questi segni è il suo proprio, sia anatema. 260

10. La divina Scrittura dice che il Cristo è divenuto «apostolo e sommo sacerdote della fede che noi professiamo» [*cf. Eb 3,1*], e che si è offerto per noi in odore di soavità a Dio Padre [*Ef 5,2*]. Perciò se qualcuno dice che nostro pontefice e apostolo non è lo stesso Verbo di Dio, quando si fece carne e uomo come noi, ma l'uomo nato da donna quasi fosse altro da lui; o se qualcuno dice che ha offerto il sacrificio anche per sé, e non solamente per noi (infatti non ha bisogno di sacrificio chi non conosce il peccato), sia anatema. 261

11. Se qualcuno non confessa che la carne del Signore è vivificante in quanto è la carne propria dello stesso Verbo del Padre, ma ⟨pretende che sia⟩ di un altro diverso e unito a lui solo per la dignità, o per aver ricevuto solo la divina abitazione; se, dunque, non confessa che essa sia vivificante, come abbiamo detto, perché propria del Verbo di Dio che può vivificare ogni cosa, sia anatema. 262

12. Se qualcuno non confessa che il Verbo di Dio ha sofferto nella carne, è stato crocifisso nella carne, ha assaporato la morte nella carne, ed è divenuto il primogenito dei morti, perché come Dio è vita e dà la vita, sia anatema. 263

d) Sentenza del concilio contro Nestorio

Ed.: ACOe 1/I/II, 54; traduzioni latine: 1/II, 65; 1/III, 82 / MaC 4, 1212CD / HaC 1, 1421DE / COD 61_{27}-62_{12}

Condanna di Nestorio

Poiché l'illustrissimo Nestorio non ha voluto né ascoltare il nostro invito, né accogliere i santissimi e piissimi vescovi da noi mandati, abbiamo dovuto necessariamente procedere all'esame delle sue empie espressioni. Dalla lettu- 264

αὐτόν, ἔκ τε τῶν ἐπιστολῶν αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν συγγραμμάτων τῶν ἀναγνωσθέντων καὶ ἐκ τῶν ἀρτίως παρ' αὐτοῦ ῥηθέντων κατὰ τήνδε τὴν μητρόπολιν καὶ προσμαρτυρηθέντων δυσσεβῶς φρονοῦντα καὶ κηρύττοντα, ἀναγκαίως κατεπειχθέντες ἀπό τε τῶν κανόνων καὶ ἐκ τῆς ἐπιστολῆς τοῦ ἁγιωτάτου πατρὸς ἡμῶν καὶ συλλειτουργοῦ Κελεστίνου τοῦ ἐπισκόπου τῆς Ῥωμαίων Ἐκκλησίας, δακρύσαντες πολλάκις ἐπὶ ταύτην τὴν σκυθρωπὴν κατ' αὐτοῦ ἐχωρήσαμεν ἀπόφασιν·

Ὁ βλασφημηθεὶς τοίνυν παρ' αὐτοῦ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ὥρισε διὰ τῆς παρούσης ἁγιωτάτης συνόδου, ἀλλότριον εἶναι τὸν αὐτὸν Νεστόριον τοῦ τε ἐπισκοπικοῦ ἀξιώματος καὶ παντὸς συλλόγου ἱερατικοῦ.

265-266: Actio VI Cyrillianorum, 22 Iul. 431

De fide Nicaena servanda

265 ... Ὥρισεν ἡ ἁγία σύνοδος, ἑτέραν πίστιν μηδενὶ ἐξεῖναι προφέρειν ἤ γοῦν συγγράφειν ἢ συντιθέναι παρὰ τὴν ὁρισθεῖσαν παρὰ τῶν ἁγίων πατέρων τῶν ἐν τῇ Νικαέων συνελθόντων σὺν ἁγίῳ πνεύματι. ...

266 ... Εἰ φωραθείεν τινες εἴτε ἐπίσκοποι εἴτε κληρικοί, εἴτε λαϊκοὶ ἢ φρονοῦντες ἢ διδάσκοντες τὰ ἐν τῇ προσκομισθείσῃ ἐκθέσει παρὰ Χαρισίου τοῦ πρεσβυτέρου περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ Θεοῦ,[1] ἤ γοῦν τὰ μιαρὰ καὶ διεστραμμένα Νεστορίου δόγματα ... ὑποκείσθωσαν τῇ ἀποφάσει τῆς ἁγίας ταύτης καὶ οἰκουμενικῆς συνόδου. ...

267-268: Actio VII Cyrillianornm, 31 Aug. (?) 431: Ep. synodalis

Condemnatio Pelagianismi

267 α΄. Εἴτε ὁ μητροπολίτης τῆς ἐπαρχίας ἀποστατήσας τῆς ἁγίας καὶ οἰκουμενικῆς συνόδου ... τὰ Κελεστίου ἐφρόνησεν ἢ φρονήσει, οὗτος κατὰ τῶν τῆς ἐπαρχίας ἐπισκόπων διαπράττεσθαί τι οὐδαμῶς δύναται, πάσης ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας ἐντεῦθεν ἤδη ὑπὸ τῆς συνόδου ἐκβεβλημένος καὶ ἀνενέργητος ὑπάρχων. ...

268 δ΄. Εἰ δέ τινες ἀποστατήσαιεν τῶν κληρικῶν, καὶ τολμήσαιεν ἢ κατ' ἰδίαν ἢ δημοσίᾳ τὰ Νεστορίου ἢ τὰ Κελεστίου φρονῆσαι, καὶ τούτους εἶναι καθῃρημένους, ὑπὸ τῆς ἁγίας συνόδου δεδικαίωται.

*266 [1] Cf. ACOe 1/I/VII, 97 / MaC 4, 1348.

ra dei suoi scritti e dalle affermazioni pronunciate recentemente in questa sede metropolitana, confermate da testimoni, abbiamo constatato che egli pensa e predica empiamente. Spinti dai canoni e secondo la lettera del nostro santissimo padre e compagno nel ministero Celestino, vescovo della chiesa di Roma, siamo giunti, spesso con le lacrime agli occhi, a questa dolorosa condanna contro di lui:

Nostro Signore Gesù Cristo, da lui bestemmiato, stabilisce per bocca di questo santissimo sinodo che lo stesso Nestorio sia escluso dalla dignità episcopale e da qualsiasi collegio sacerdotale.

265-266: Sessione 6ª dei cirilliani, 22 luglio 431

Ed.: ACOe 1/I/VII, 105s; traduzioni latine: 1/II, 69s; 1/III, 83s; 1/III, 133 / MaC 4, 1361D-1364B / HaC 1, 1526D / COD 65.

Conservare la professione di fede nicena

Il santo sinodo stabilisce che nessuno può proporre, redigere o formulare una fede diversa da quella definita a Nicea dai santi padri assistiti dallo Spirito Santo. ... 265

Se fossero scoperti dei vescovi, dei chierici o dei laici, che credono o insegnano le dottrine del presbitero Carisio circa l'incarnazione dell'unigenito Figlio di Dio,[1] o anche le empie e perverse dottrine di Nestorio ... siano colpiti dai decreti di questo santo concilio ecumenico. ... 266

267-268: Sessione 7ª dei cirilliani, 31 agosto (?) 431: Lettera sinodale

Ed.: ACOe 1/I/III, 27_{23}-28_{10}; traduzioni latine: 1/IV, 243 / MaC 4, 1471C-1473A / HaC 1, 1621D-1624A / Bruns 1, 24s / COD 63s.

Condanna del pelagianesimo

1. Se il metropolita di una provincia, staccandosi da questa santa e universale assemblea ... ha condiviso o condividerà in futuro le idee di Celestio, questi perderà ogni giurisdizione sui vescovi della sua provincia, né potrà aver parte ad alcuna comunione ecclesiastica secondo le disposizioni di questo sinodo. ... 267

I chierici che, allontanatisi (da questo sinodo), sia in pubblico che in privato, professino le idee di Nestorio o di Celestio, anche questi sono deposti dal sacro sinodo. 268

XYSTUS (SIXSTUS) III: 31 Iul. 432 – 19 (18?) Aug. 440

271-273: Formula unionis inter S. Cyrillum ep. Alex. et episcopos Eccl. Antiochenae, tp. verno 433

Mediante questa formula d'unione, proposta dal vescovo Giovanni d'Antiochia, portavoce degli orientali, furono accomodate le contese cristologiche perduranti dopo il concilio di Efeso. Il testo si trova in tre documenti: [A'] Giovanni d'Antiochia, Lettera «Πρῴην ἐκ θεσπίσματος» a Cirillo d'Alessandria; [B'] Cirillo d'Alessandria, Lettera «Εὐφραινέσθωσαν οἱ οὐρανοί» a Giovanni d'Antiochia; [C'] Giovanni d'Antiochia, Lettera «Ἐπὶ καλῷ» a papa Sisto III. Il papa si congratulò con ambedue per l'unione. Non esiste un'e- ▷

De duabus naturis in Christo

271 Περὶ δὲ τῆς θεοτόκου παρθένου ὅπως καὶ φρονοῦμεν καὶ λέγομεν, τοῦ τε τρόπου τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ἀναγκαίως, οὐκ ἐν προσθήκης μέρει, ἀλλ' ἐν πληροφορίας εἴδει, ὡς ἄνωθεν ἔκ τε τῶν θείων γραφῶν ἔκ τε τῆς παραδόσεως τῶν ἁγίων πατέρων παρειληφότες ἐσχήκαμεν, διὰ βραχέων ἐροῦμεν, οὐδὲν τὸ σύνολον προστιθέντες τῇ τῶν ἁγίων πατέρων τῶν ἐν Νικαίᾳ ἐκτεθείσῃ πίστει. Ὡς γὰρ ἔφθημεν εἰρηκότες, πρὸς πᾶσαν ἐξαρκεῖ καὶ εὐσεβείας γνῶσιν καὶ πάσης αἱρετικῆς κακοδοξίας ἀποκήρυξιν. Ἐροῦμεν δὲ οὐ κατατολμῶντες τῶν ἀνεφίκτων, ἀλλὰ τῇ ὁμολογίᾳ τῆς οἰκείας ἀσθενείας ἀποκλείοντες τοῖς ἐπιφύεσθαι βουλομένοις, ἐν οἷς τὰ ὑπὲρ ἄνθρωπον διασκεπτόμεθα.

272 Ὁμολογοῦμεν τοιγαροῦν τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ τὸν μονογενῆ, θεὸν τέλειον καὶ ἄνθρωπον τέλειον ἐκ ψυχῆς λογικῆς καὶ σώματος, πρὸ αἰώνων μὲν ἐκ τοῦ πατρὸς γεννηθέντα κατὰ τὴν θεότητα, ἐπ' ἐσχάτου δὲ τῶν ἡμερῶν τὸν αὐτὸν δι' ἡμᾶς καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν ἐκ Μαρίας τῆς παρθένου κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα, ὁμοούσιον τῷ πατρὶ τὸν αὐτὸν κατὰ τὴν θεότητα καὶ ὁμοούσιον ἡμῖν κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα. Δύο γὰρ φύσεων ἕνωσις γέγονεν· δι' ὃ ἕνα Χριστόν, ἕνα υἱόν, ἕνα κύριον ὁμολογοῦμεν. Κατὰ ταύτην τὴν τῆς ἀσυγχύτου ἑνώσεως ἔννοιαν ὁμολογοῦμεν τὴν ἁγίαν παρθένον θεοτόκον διὰ τὸν θεὸν λόγον σαρκωθῆναι καὶ ἐνανθρωπῆσαι καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς συλλήψεως ἑνῶσαι ἑαυτῷ τὸν ἐξ αὐτῆς ληφθέντα ναόν.

273 Τὰς δὲ εὐαγγελικὰς καὶ ἀποστολικὰς περὶ τοῦ κυρίου φωνὰς ἴσμεν τοὺς θεολόγους ἄνδρας τὰς μὲν κοινοποιοῦντας ὡς ἐφ' ἑνὸς προσώπου, τὰς δὲ διαιροῦντας ὡς ἐπὶ δύο φύσεων, καὶ τὰς μὲν θεοπρεπεῖς κατὰ τὴν θεότητα τοῦ Χριστοῦ, τὰς δὲ ταπεινὰς κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα αὐτοῦ παραδιδόντας.

SISTO III: 31 luglio 432 – 19 (18?) agosto 440

271-273: Formula d'unione tra Cirillo d'Alessandria e i vescovi della chiesa d'Antiochia, primavera del 433

spressa approvazione della formula. (Cf. Lettere del 17 sett. 433, pubbl. in ACOe 1/II, 107 108; cf. JR 391s). – *Ed.*: ACOe 1/I/IV, 8s; traduzione latina 1/II, 103 [= A']; traduzione latina 1/II, 104s [= B']; 1/I/VII, 159 (solo in greco) [= C'] / PG 77, 172B-173A [= A', = Cirillo, Lettera 38]; 77, 177B [= B', = Lettera 39] / MaC 5, 292A-C [= A']; 5, 304E-305B [= B'] / Hn § 170 / HaC 1, 1691E [= A']; 1, 1704AB [= B']. [C' manca in PG MaC HaC]. COD 69_{18}-70_{28}.

Le due nature in Cristo

Esporremo brevemente ciò che pensiamo e affermiamo della Vergine madre di Dio e dell'incarnazione dell'unigenito Figlio di Dio non per aggiungere qualche cosa ma per confermarvi la dottrina che fin dall'inizio abbiamo appresa dalle sacre scritture e dai santi padri, non aggiungendo assolutamente nulla alla fede esposta dai padri a Nicea. Come infatti abbiamo premesso, essa è sufficiente alla conoscenza della fede e a respingere ogni eresia. E parliamo non con la presunzione di comprendere ciò che è inaccessibile, ma riconoscendo la nostra debolezza e opponendoci a coloro che ci assalgono quando consideriamo le verità che sono al di sopra dell'uomo. 271

Confessiamo dunque il signore nostro Gesù Cristo, Figlio unigenito di Dio, perfetto Dio e perfetto uomo, [composto] di anima razionale e di corpo, generato dal Padre prima dei secoli secondo la divinità, nato, per noi e per la nostra salvezza, alla fine dei tempi dalla vergine Maria secondo l'umanità, consostanziale al Padre secondo la divinità, e consostanziale a noi secondo l'umanità. Avvenne infatti l'unione delle due nature e perciò noi confessiamo un solo Cristo, un solo Figlio, un solo Signore. Secondo questo concetto di unione inconfusa, noi confessiamo la Vergine santa Madre di Dio, essendosi il Verbo di Dio incarnato e fatto uomo, ed avendo unito a sé fin dallo stesso concepimento il tempio assunto da essa. 272

Quanto alle affermazioni evangeliche ed apostoliche che riguardano il Signore, sappiamo che i teologi alcune le hanno considerate comuni a un'unica persona, altre le hanno distinte come riferite alle due nature: quelle degne di Dio alla divinità del Cristo, quelle più umili alla sua umanità. 273

LEO I MAGNUS: 29 sept. 440 – 10 Nov. 461

280-281: Ep. *Ut nobis gratulationem* ad episcopos per Campaniam, Picenum, Tusciam, 10 Oct. 443

De usura

280 (c. 3) Nec hoc quoque praetereundum duximus, quosdam lucri turpis cupiditate captatos usurariam exercere pecuniam, et faenore velle ditescere, quod Nos non dicam in eos, qui sunt in clericali officio constituti, sed et in laicos cadere, qui christianos se dici cupiunt, condolemus. Quod vindicari acrius in eos qui fuerint confutati decernimus, ut omnis peccandi opportunitas adimatur.

281 (c. 4) Illud etiam duximus praemonendum, ut sicut non suo, ita nec alieno nomine aliquis clericorum exercere faenus adtemptet: indecens enim est, crimen suum commodis alienis impendere. Faenus autem hoc solum aspicere et exercere debemus, ut quod hic misericorditer tribuimus, ab eo Domino, qui multipliciter et in perpetuum mansura tribuet, recipere valeamus.

282: Ep. *Quanta fraternitati* ad Anastasium ep. Thessal., a. 446 (?)

De hierarchia et monarchia ecclesiastica

282 (c. 11) ... Connexio totius corporis unam sanitatem, unam pulchritudinem facit; et haec connexio totius quidem corporis unanimitatem requirit, sed praecipue exigit concordiam sacerdotum. Quibus cum dignitas sit communis, non est tamen ordo generalis: quoniam et inter beatissimos apostolos in similitudine honoris fuit quaedam discretio potestatis; et cum omnium par esset electio, uni tamen datum est, ut ceteris praeemineret. De qua forma episcoporum quoque orta est distinctio, et magna ordinatione provisum est, ne omnes sibi omnia vindicarent, sed essent in singulis provinciis singuli, quorum inter fratres haberetur prima sententia, et rursus quidam in maioribus urbibus constituti sollicitudinem susciperent ampliorem, per quos ad unam Petri sedem universalis Ecclesiae cura conflueret et nihil usquam a suo capite dissideret.

LEONE I MAGNO: 29 sett. 440 – 10 nov. 461

280-281: Lettera *Ut nobis gratulationem* ai vescovi della Campania, Piceno e Etruria, 10 ott. 443

Ed.: H. Wurm: Apoll 12(1939) 90s / PL 54, 613A-614A (= Lettera 4) / BullCocq 1, 29b / BullTau 1, 47b / Graziano, *Decretum*, p. II, cs. 14, q. 4, c. 8 (altri 4) (Frdb 1, 737). – *Reg.*: JR 402.

Interessi da prestito pecuniario

(c. 3) Non abbiamo ritenuto neppure di dover tralasciare il fatto che alcuni, colti dalla brama di turpe lucro, prestano denaro a interesse e vogliono arricchirsi con il frutto ⟨ricavato⟩; ci rammarica non solo che ciò avvenga nel caso di coloro che sono costituiti in un ministero clericale, ma anche nel caso di laici, che desiderano dirsi cristiani. Stabiliamo che per coloro che sono stati trovati colpevoli si adotti un castigo più severo, affinché venga tolto ogni incentivo al peccato. 280

(c. 4) Abbiamo ritenuto anche di dover avvertire che qualcuno del clero, come non ⟨lo fa⟩ nel suo, così non provi neppure a ottenere interessi in nome altrui: è sconveniente infatti compiere personalmente un crimine a vantaggio di altri. Dobbiamo invece tener presente ed esercitare soltanto quel prestito a interesse consistente nel fatto che ciò che qui abbiamo elargito con misericordia, siamo in grado di riaverlo da quel Signore che dà in misura moltiplicata e beni che rimangono in perpetuo. 281

282: Lettera *Quanta fraternitati* al vescovo Anastasio di Tessalonica, a. 446 (?)

Ed.: PL 54, 676AB (= Lettera 14) / BullCocq 1, 32bf / BullTau 1, 53b-54a. – *Reg.*: JR 411.

Gerarchia e monarchia della chiesa

(c. 11) ... La coesione di tutto il corpo realizza una sola salute, una sola bellezza; e questa coesione di tutto il corpo richiede, certo, l'unanimità, ma esige particolarmente la concordia dei sacerdoti. Pur essendo comune ad essi la dignità, non è invece generica la ⟨loro⟩ posizione; infatti anche tra i beatissimi apostoli nella conformità dell'onore ci fu una certa differenza di potestà; e sebbene l'elezione fosse comune a tutti, a uno soltanto fu dato di avere la preminenza sugli altri. Da tale impostazione è sorta anche la differenziazione per i vescovi e con importante regolamento si è provveduto a che non tutti si aggiudicassero tutto, ma che nelle singole province ci fossero singoli, il giudizio dei quali tra i fratelli fosse ritenuto primario, e che a loro volta alcuni costituiti nelle città più grandi assumessero una più vasta responsabilità e attraverso di essi confluisse la cura della chiesa universale all'unica sede di Pietro e nulla in nessun luogo fosse in dissenso con il suo capo. 282

283-286: Ep. *Quam laudabiliter* ad Turribium ep. Astur., 21 Iul. 447

De erroribus Priscillianorum in genere

283 [*Impietas Priscillianistarum*] tenebris se etiam paganitatis immersit, ut per magicarum artium profana secreta et mathematicorum vana mendacia religionis fidem morumque rationem in potestate daemonum et in effectu siderum collocarent. Quod si et credi liceat et doceri, nec virtutibus praemium nec vitiis poena debebitur omniaque non solum humanarum legum, sed etiam divinarum constitutionum decreta solventur: quia neque de bonis neque de malis actibus ullum poterit esse iudicium, si in utramque partem fatalis necessitas motum mentis impellit, et quidquid ab hominibus agitur, non est hominum, sed astrorum. ...

Merito Patres nostri ... instanter egere, ut impius furor ab universa Ecclesia pelleretur: quando etiam mundi principes ita hanc sacrilegam amentiam detestati sunt, ut auctorem eius [*scl. Priscillianum*] cum plerisque discipulis legum publicarum ense prosternerent. Videbant enim omnem coniugiorum copulam solvi simulque divinum ius humanumque subverti, si huiusmodi hominibus usquam vivere cum tali professione licuisset. Profuit diu ista districtio ecclesiasticae lenitati, quae etsi sacerdotali contenta iudicio, cruentas refugit ultiones, severis tamen christianorum principum constitutionibus adiuvatur, dum ad spiritale nonnumquam recurrunt remedium, qui timent corporale supplicium. ...

De Trinitate divina contra Modalistas

284 (c. 1) Primo itaque capitulo demonstratur, quam impie sentiant de Trinitate divina, qui et Patris et Filii et Spiritus Sancti unam atque eandem asserunt esse personam, tamquam idem Deus nunc Pater, nunc Filius, nunc Spiritus Sanctus nominetur; nec alius sit qui genuit, alius qui genitus est, alius qui utroque processit; sed singularis unitas in tribus quidem vocabulis, sed non in tribus sit accipienda personis. Quod blasphemiae genus de Sabellii opinione sumpserunt, cuius discipuli etiam Patripassiani merito nuncupantur; quia si ipse est Filius qui et Pater, crux Filii Patris est passio; et quidquid in forma servi Filius Patri oboediendo sustinuit, totum in se Pater ipse suscepit.

Quod catholicae fidei sine ambiguitate contrarium est, quae Trinitatem deitatis sic homousion confitetur, ut Patrem et Filium et Spiritum Sanctum si-

283-286: Lettera *Quam laudabiliter* a Turribio vesc. di Astorga, 21 luglio 447

La lettera è la risposta a uno scritto andato perduto del vescovo Tur[r]ibio di Astorga (Spagna). KüA 118 126 sostiene che sia un falso scritto dopo il sinodo di Braga dell'anno 563 (in base agli anatematismi ivi formulati). – *Ed.*: BullCocq 1, 33a-34b / BullTau 1, 55a-57a / PL 54, 679A-683C (= Lettera 15). – *Reg.*: JR 412.

Errori dei priscilliani in generale

[*L'empietà dei priscilliani*] si immerse persino nelle tenebre della paganità, tanto da collocare attraverso le pratiche sacrileghe occulte e le inutili menzogne degli astrologi la fede religiosa e il comportamento morale nel potere dei demoni e nell'effetto degli astri. Se è lecito credere e insegnare tali cose, non si dovrà né premio alle virtù né pena ai delitti e perderanno l'obbligatorietà tutte le disposizioni non solo delle leggi umane, ma anche degli ordinamenti divini: giacché se una cogente fatalità induce il moto della mente verso l'una o l'altra delle possibilità, e qualsiasi azione umana non è degli uomini, ma degli astri, non ci potrà essere giudizio alcuno né delle azioni buone, né di quelle cattive. ... 283

A ragione i nostri padri ... istantemente agirono perché fosse respinta da tutta la chiesa ⟨quest'⟩empia frenesia: anche i governanti civili hanno allora talmente detestato questa sacrilega stoltezza da abbattere con la spada delle pubbliche leggi il suo autore [*Priscilliano*] con la maggior parte dei ⟨suoi⟩ discepoli. Infatti vedevano dissolversi ogni vincolo matrimoniale e insieme venir sovvertito il diritto divino e umano, se si fosse permesso a uomini di tal fatta di vivere in qualche luogo professando la loro dottrina. Codesta severità giovò a lungo alla mitezza ecclesiastica, che sebbene rifugga, limitata al giudizio sacerdotale, i castighi cruenti, viene favorita tuttavia da severe disposizioni dei governanti cristiani, giacché talora coloro che temono il castigo del corpo ricorrono al rimedio spirituale. ...

La divina Trinità contro i modalisti

(c. 1) Nel primo capitolo viene dimostrato dunque, quanto empia sia la concezione circa la divina Trinità di coloro che asseriscono che la persona e del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo sia unica e medesima, come se Dio ora venisse chiamato Padre, ora Figlio, ora Spirito Santo; e non sia uno colui che ha generato, un altro colui che è stato generato, un altro colui che è proceduto da ambedue; bensì la singolare unità sia da prendersi certo in tre vocaboli, ma non in tre persone. Essi hanno assunto questo genere di bestemmia dalla concezione di Sabellio, i cui discepoli giustamente vengono anche chiamati patripassiani; poiché se il Figlio è il medesimo che il Padre, la croce del Figlio è la passione del Padre; e tutto quanto il Figlio nella condizione del servo, obbedendo al Padre, ha sostenuto, lo ha accolto completamente in sé il Padre medesimo. 284

Ciò è senza dubbio contrario alla fede cattolica, che professa la Trinità della divinità eguale nell'essenza, nel senso che crede che il Padre e il Figlio e

ne confusione indivisos, sine tempore sempiternos, sine differentia credat aequales: quia unitatem in trinitate non eadem persona, sed eadem implet essentia. ...

De natura animae humanae

285 (c. 5) Quinto capitulo refertur, quod animam hominis divinae asserant esse substantiae, nec a natura Creatoris sui condicionis nostrae distare naturam. Quam impietatem ... catholica fides damnat: sciens nullam tam sublimem tamque praecipuam esse facturam, cui Deus ipsa natura sit. Quod enim de ipso est, id est quod ipse, neque id aliud est quam Filius et Spiritus Sanctus. Praeter hanc autem summae Trinitatis unam consubstantialem et sempiternam atque incommutabilem deitatem nihil omnino creaturarum est, quod non in exordio sui ex nihilo creatum sit. ...

Nemo hominum veritas, nemo sapientia, nemo iustitia est; sed multi participes sunt veritatis et sapientiae atque iustitiae. Solus autem Deus nullius participatione indigus est: de quo quidquid digne utcumque sentitur, non qualitas est, sed essentia. Incommutabili enim nihil accedit, nihil deperit: quia esse illi quod est sempiternum, semper est proprium. Unde in se manens innovat omnia, et nihil accepit, quod ipse non dederit.

De natura diaboli

286 (c. 6) Sexta annotatio indicat eos dicere, quod diabolus numquam fuerit bonus, nec natura eius opificium Dei sit, sed eum ex chao et tenebris emersisse: quia scilicet nullum sui habeat auctorem, sed omnis mali ipse sit principium atque substantia: cum fides vera ... omnium creaturarum sive spiritualium sive corporalium bonam confiteatur substantiam, et mali nullam esse naturam: quia Deus, qui universitatis est conditor, nihil non bonum fecit. Unde et diabolus bonus esset, si in eo quod factus est permaneret. Sed quia naturali excellentia male usus est «et in veritate non stetit» [*Io 8,44*], non in contrariam transiit substantiam, sed a summo bono, cui debuit adhaerere, descivit, sicut ipsi qui talia asserunt, a veris in falsa proruunt et naturam in eo arguunt, in quo sponte delinquunt ac pro sua voluntaria perversitate damnantur. Quod utique in ipsis malum erit, et ipsum malum non erit substantia, sed poena substantiae.

290-295: Ep. *Lectis dilectionis tuae* ad Flavianum episc. Constantinopolitanum, sive *Tomus [I] Leonis*, 13 Iun. 449

Nelle controversie cristologiche della chiesa antica questa lettera veniva considerata come un documento dottrinale importante spesso citato. Talora è chiamata *Tomus I*, per distinguerla dalla Lettera (165) all'imperatore Leone (cf. *317s), designata come *Tomus* ▷

lo Spirito Santo (siano) indivisi senza confondersi, sempiterni senza il tempo, eguali senza differenza: giacché non l'unicità della persona, ma dell'essenza realizza l'unità nella Trinità. ...

Natura dell'anima umana

(c. 5) Il capitolo quinto si riferisce a quanto da essi asserito, che l'anima 285
dell'uomo sia di sostanza divina e che la natura della nostra condizione non si differenzi dalla natura del suo creatore. La fede cattolica ... condanna tale empietà: sapendo che nessuna creatura è così sublime e così eccezionale da avere proprio Dio come natura. Giacché ciò che è (fatto) di lui, è ciò che è lui stesso, né ciò è altri se non il Figlio e lo Spirito Santo. Al di fuori invece di questa unica, consostanziale e sempiterna e immutabile divinità della somma Trinità non c'è affatto creatura alcuna che al suo inizio non sia stata creata dal nulla. ...

Nessuno degli uomini è la verità, nessuno è la sapienza, nessuno la giustizia, ma molti sono partecipi della verità e della sapienza e della giustizia. Dio solo invece non ha bisogno di partecipazione alcuna: e di lui ogni cosa, comunque venga intesa in modo degno, non è una qualità, ma essenza. A ciò che è immutabile, infatti, nulla si aggiunge, nulla viene meno: poiché l'essere è sempre proprio a ciò che è sempiterno. Quindi rimanendo in sé, rinnova tutte le cose, e non ha ricevuto nulla che non (l')abbia dato lui stesso.

Natura del diavolo

(c. 6) La sesta annotazione denunzia che essi dicono che il diavolo non 286
sia stato mai buono e che la sua natura non sia opera di Dio, ma che egli sia emerso dal caos e dalle tenebre: cioè, che non abbia autore alcuno di sé, bensì che egli stesso sia principio e sostanza di ogni male, mentre la vera fede professa che ... la sostanza di tutte le creature sia spirituali che corporali è buona e che non c'è nessuna natura del male: giacché Dio, che è creatore di ogni cosa, non ha fatto nulla che non sia buono. Per cui anche il diavolo sarebbe buono, se restasse in ciò che fu fatto. Ma in seguito al fatto di aver usato malamente della sua superiorità naturale e che «non stette nella verità» [*Gv 8,44*], non trapassò in una sostanza contraria, ma si staccò dal sommo bene, a cui necessariamente era attaccato, come coloro stessi che asseriscono tali cose cadono dalla verità nella falsità, e accusano una natura in ciò in cui di loro volontà mancano e vengono condannati per la loro volontaria perversità. Ciò comunque sarà in loro male, e il male stesso non sarà sostanza, ma il castigo alla sostanza.

290-295: Lettera *Lectis dilectionis tuae* al vescovo Flaviano di Costantinopoli (*Tomus [I] Leonis*), 13 giugno 449

II. – Ed.: C. Silva Tarouca, *Sancti Leonis Magni Tomus ad Flavianum episcopum Constantinopolitanum* (TD ser. theol. 9; Roma 1932) 21-28 / ACOe 2/II/I, 25_8-29 / PL 54, 757B-771A (= Lettera 28) / BullTau Appendix 1, 27a-31b. – *Reg.*: JR 423.

De incarnatio Verbi Dei

290 (c. 2) Nesciens igitur [*Eutyches*], quid deberet de Verbi Dei incarnatione sentire ..., illam saltem communem et indiscretam confessionem sollicito recepisset auditu, qua fidelium universitas profitetur credere se «in Deum Patrem omnipotentem et in Christum Iesum Filium eius unicum Dominum nostrum, qui natus est de Spiritu Sancto et Maria virgine» [*Symb. Apostol.: *12*]. ... Cum enim Deus et omnipotens Pater creditur, consempiternus eidem Filius demonstratur; in nullo a Patre differens, quia de Deo Deus; de Omnipotente omnipotens; de Aeterno natus est coaeternus; non posterior tempore, non inferior potestate, non dissimilis gloria, non divisus essentia.

291 Idem vero sempiterni Genitoris unigenitus sempiternus «natus est de Spiritu Sancto et Maria virgine». Quae nativitas temporalis illi nativitati divinae et sempiternae nihil minuit, nihil contulit, sed totum se reparando homini qui erat deceptus inpendit, ut et mortem vinceret et diabolum qui mortis habebat imperium sua virtute destrueret. Non enim possemus superare peccati et mortis auctorem, nisi naturam nostram ille susciperet et suam faceret, quem nec peccatum contaminare nec mors potuit detinere.

Conceptus quippe est de Spiritu Sancto intra uterum virginis matris, quae illum ita salva virginitate edidit, quemadmodum salva virginitate concepit. ...

292 An forte ideo [*Eutyches*] putavit Dominum nostrum Iesum Christum non nostrae esse naturae, quia missus ad beatam Mariam angelus ait: «Spiritus Sanctus superveniet in te, et virtus Altissimi obumbrabit tibi, ideoque quod nascitur ex te sanctum vocabitur Filius Dei» [*Lc 1,35*]. Ut quia conceptus virginis divini fuit operis, non de natura concipientis fuerit caro concepti. Sed non ita intelligenda est illa generatio singulariter mirabilis et mirabiliter singularis, ut per novitatem creationis proprietas remota sit generis: fecunditatem virgini Sanctus Spiritus dedit, veritas autem corporis sumpta de corpore est, et «aedificante sibi Sapientia domum» [*Prv 9,1*] «Verbum caro factum est, et habitavit in nobis» [*Io 1,14*], hoc est, in ea carne, quam sumpsit ex homine, et quam spiritus vitae rationalis animavit.

293 (c. 3) Salva igitur proprietate utriusque naturae et in unam coëunte personam, suscepta est a maiestate humilitas, a virtute infirmitas, ab aeternitate mortalitas, et ad resolvendum condicionis nostrae debitum natura inviolabilis naturae est unita passibili: ut, quod nostris remediis congruebat, unus atque idem «mediator Dei et hominum, homo Christus Iesus» [*1Tm 2,5*] et mori posset ex uno, et mori non ex altero.[1] In integra ergo veri hominis perfectaque natura verus natus est Deus, totus in suis, totus in nostris – nostra autem dicimus quae in nobis ab initio Creator condidit et quae reparanda suscepit; nam illa, quae deceptor intulit et homo deceptus admisit, nullum habuerunt in salvatore vestigium ...

*293 [1] «Salva igitur – ex altero» («Rimanendo intatta – per via dell'altra») = Omelia 21, 2 (PL 54, 192A); cf. Tertulliano, *Adversus Praxean*, 27, 11 (E. Kroymann - E. Evans: CpChL 2 [1954] 1199 / CSEL 47, 282_1).

L'incarnazione del Verbo di Dio

(c. 2) [*Eutiche*] non sapendo dunque che cosa dovesse pensare circa l'incarnazione del Verbo di Dio ... almeno avesse accolto con sollecito ascolto quella professione di fede comune e inseparata, con la quale insieme tutti i fedeli professano di credere «in Dio Padre onnipotente e in Cristo Gesù, suo unico Figlio, nostro Signore, che è nato dallo Spirito Santo e da Maria Vergine» [*Simbolo apost.: *12*]. ... Infatti mentre viene creduto Dio e onnipotente il Padre, viene indicato sempiterno assieme a lui il Figlio; in nulla differente dal Padre, giacché è Dio da Dio, onnipotente da onnipotente, nato dall'eterno e coeterno, non posteriore quanto al tempo, non inferiore quanto alla potestà, non dissimile per la gloria, non separato quanto all'essenza. 290

Il medesimo sempiterno Unigenito del Genitore sempiterno «è nato dallo Spirito Santo e da Maria vergine». Questa nascita temporale non represse in nulla la nascita divina e sempiterna, nulla ⟨vi⟩ apportò, ma egli dedicò tutto se stesso per ricuperare l'uomo che era stato ingannato, al fine di vincere la morte e di distruggere con la sua forza il diavolo che aveva il dominio della morte. Infatti non potremmo vincere l'autore del peccato e della morte, se non assumesse la nostra natura e la facesse sua colui che né il peccato poté contaminare né la morte detenere. 291

È stato poi concepito dallo Spirito Santo nel seno della Vergine Madre, che lo partorì ⟨restando⟩ intatta la sua verginità, così come con intatta verginità lo concepì. ...

O forse [*Eutiche*] reputò che il Signore nostro Gesù Cristo non ebbe la nostra natura per il motivo che l'angelo mandato dalla beata Maria dice: «Lo Spirito Santo sopravverrà in te e la potenza dell'Altissimo ti adombrerà, e perciò quanto di santo nasce da te, sarà chiamato Figlio di Dio» [*Lc 1,35*]. Come se, giacché la concezione della Vergine fu opera divina, la carne del concepito non fosse stata della natura della concipiente! Ma quella generazione singolarmente mirabile e mirabilmente singolare non si deve intendere nel senso che attraverso la novità della creazione sia stata rimossa la peculiarità del genere: lo Spirito Santo diede la fecondità alla vergine, la verità invece del corpo è stata presa dal corpo, e «edificandosi la Sapienza una casa» [*Pro 9,1*] «il Verbo si è fatto carne e abitò in noi» [*Gv 1,14*], cioè in quella carne che prese dall'uomo e che lo spirito della vita razionale animò. 292

(c. 3) Rimanendo intatta dunque la peculiarità di ambedue le nature e convenendo in un'unica persona, è stata assunta dalla maestà l'umiltà, dalla potenza la debolezza, dall'eternità la mortalità; e, per pagare il debito della nostra condizione, la natura inviolabile è stata unita a una natura soggetta al patire, affinché – ciò che conveniva per rimediare alla nostra ⟨situazione⟩ – l'unico e il medesimo «mediatore di Dio e degli uomini, l'uomo Cristo Gesù» [*1Tm 2,5*] potesse morire per via di una ⟨natura⟩ e non morire per via dell'altra.[1] In un'integra, dunque, e perfetta natura di uomo vero è nato Dio vero, tutto nelle sue realtà, tutto nelle nostre; – diciamo nostre quelle realtà che il Creatore in noi dispose dall'inizio e che egli assunse per ripararle; infatti quelle realtà che l'ingannatore introdusse e alle quali l'uomo ingannato lasciò l'accesso, non hanno avuto vestigia alcuna nel Salvatore ... 293

Adsumpsit formam servi sine sorde peccati, humana augens, divina non minuens, quia exinanitio illa, qua se invisibilis visibilem praebuit ..., inclinatio fuit miserationis, non defectio potestatis.[2]

294 (c. 4) Ingreditur ergo haec mundi infirma Filius Dei, de caelesti sede descendens et a paterna gloria non recedens, novo ordine, nova nativitate generatus. Novo ordine: quia invisibilis in suis, visibilis est factus in nostris, incomprehensibilis voluit comprehendi; ante tempora manens esse coepit ex tempore; universitatis Dominus servilem formam obumbrata maiestatis suae immensitate suscepit; impassibilis Deus non dedignatus est homo esse passibilis et immortalis mortis legibus subiacere.[1] Nova autem nativitate generatus: quia inviolata virginitas concupiscentiam nescivit, carnis materiam ministravit.[2] Assumpta est de matre Domini natura, non culpa;[3] nec in Domino Iesu Christo, ex utero virginis genito, quia nativitas est mirabilis, ideo nostri est natura dissimilis. Qui enim verus est Deus, idem verus est homo, et nullum est in hac unitate mendacium,[4] dum invicem sunt et humilitas hominis et altitudo divinitatis. Sicut enim Deus non mutatur miseratione, ita homo non consumitur dignitate. Agit enim utraque forma cum alterius communione quod proprium est: Verbo scilicet operante quod Verbi est, et carne exsequente quod carnis est. Unum horum coruscat miraculis, aliud succumbit iniuriis. Et sicut Verbum ab aequalitate paternae gloriae non recedit, ita caro naturam nostri generis non relinquit.

295 ... Non eiusdem naturae est dicere: «Ego et Pater unum sumus» [*Io 10,30*] et dicere: «Pater maior me est» [*Io 14,28*]. Quamvis enim in Domino Iesu Christo Dei et hominis una persona sit, aliud tamen est, unde in utroque communis est contumelia, aliud, unde communis est gloria. De nostro enim illi est minor Patre humanitas, de Patre illi aequalis cum Patre divinitas.

296-299: Ep. *Licet per nostros* ad Iulianum. Coënsem, 13 Iun. 449

De incarnatione Filii Dei

296 (c. 1) ... Sancti Spiritus in Nobis atque in vobis una est eruditio eademque doctrina, quam quisque non recipit, non est membrum corporis Christi, nec potest eo capite gloriari, in quo naturam suam asserit non haberi. ...

*293 [2] «In integra – defectio potestatis» («In un'integra – di potere») = Omelia 23, 2 (PL 54, 201AB).

*294 [1] «Ingreditur – subiacere» («Il Figlio di Dio – della morte») = Omelia 22, 2 (PL 54, 195A).

[2] Cf. ib. 3 (ib. 196C).

[3] Cf., ib. (196CD).

Assunse la forma di servo senza la sozzura del peccato, innalzando le realtà umane, non sminuendo quelle divine, poiché quello svuotamento, al quale l'invisibile offrì se stesso visibile ..., fu un inclinarsi della misericordia, non una mancanza di potere.[2]

(c. 4) Il Figlio di Dio entra dunque in queste debolezze del mondo, discendendo dalla sede celeste e non abbandonando la gloria del Padre, generato in un ordine nuovo, in una nuova nascita. In un ordine nuovo: giacché invisibile nella sua realtà, si è fatto visibile nella nostra, incomprensibile, volle essere compreso; rimanendo prima dei tempi, cominciò ad essere nel tempo; Signore di tutte le cose, assunse la forma di servo, avendo velato la smisuratezza della sua maestà; Dio non soggeto al patire, non ha disdegnato di essere uomo soggetto al patire e immortale di soggiacere alle leggi della morte.[1] Generato poi in una nuova nascita: giacché la verginità inviolata ignorò la concupiscenza, ⟨e⟩ offrì la materia della carne.[2] Dalla madre del Signore è stata assunta la natura, non la colpa;[3] e nel Signore Gesù Cristo, nato dal seno della Vergine, per il motivo che la nascita è mirabile, non per questo la natura è dissimile dalla nostra. Infatti egli, che è vero Dio, è parimenti vero uomo, e in questa unità non c'è inganno alcuno,[4] in quanto sono scambievoli sia l'umiltà dell'uomo che l'altezza della divinità. Infatti come Dio non viene mutato dalla misericordia, così l'uomo non è annullato dalla dignità. Infatti ognuna delle due forme opera in comunione con l'altra ciò che le è proprio: cioè il Verbo opera ciò che è del Verbo, la carne ciò che è della carne. Di essi l'uno rifulge nei miracoli, l'altra soccombe agli oltraggi. E come il Verbo non abbandona l'eguaglianza della gloria del Padre, così la carne non abbandona la natura del nostro genere. 294

... Non è della medesima natura dire: «Io e il Padre siamo una sola cosa» 295
[*Gv 10,30*] e dire: «Il Padre è più grande di me» [*Gv 14,28*]. Infatti, sebbene nel Signore Gesù Cristo unica sia la persona di Dio e dell'uomo, tuttavia è cosa diversa donde ⟨derivi che⟩ in ambedue sia comune l'ignominia, donde ⟨derivi che sia⟩ comune la gloria. Dalla nostra natura infatti egli ha l'umanità inferiore al Padre, dal Padre la divinità eguale al Padre.

296-299: Lettera *Licet per nostros* a Giuliano di Cos, 13 giugno 449

Ed.: C. Silva Tarouca, *Sancti Leonis Magni epistulae contra Eutychis haeresim* (TD ser theol 15; Roma 1934) 14_{12-15} 15_{39}–17_{105} / ACOe 2/IV, 6_{15-17} 7_{6}-8_{22} / BullTau Appendix 1, 41b 42b-44a / PL 54, 803A-805A 805B-809A (= Lettera 35). – *Reg.*: JR 429.

L'incarnazione del Figlio di Dio

(c. 1) ... Unico è l'insegnamento e medesimo l'ammaestramento dello 296
Spirito Santo in noi e in voi e chi non l'accoglie non è membro del corpo di Cristo, né può gloriarsi di quel capo, nel quale asserisce non esserci la sua natura. ...

[4] «Christum – mendacium» («Cristo – inganno alcuno») = Omelia 24, 3 (PL 54, 205C).

297 (c. 2) ... Quod deitatis est, caro non minuit; quod carnis est, deitas non peremit. Idem enim et sempiternus ex Patre et temporalis ex matre, in sua virtute inviolabilis, in nostra infirmitate passibilis, in deitate Trinitatis cum Patre et Spiritu Sancto unius eiusdemque naturae, in susceptione autem hominis non unius substantiae, sed unius eiusdemque personae, ut idem esset dives in paupertate, omnipotens in abiectione, impassibilis in supplicio, immortalis in morte. Nec enim Verbum aut in carnem aut in animam aliqua sui parte conversum est, cum simplex et incommutabilis natura deitatis tota in sua sit semper essentia, nec damnum sui recipiens nec augmentum et sic adsumptam naturam beatificans, ut glorificata in glorificante permaneat. Cur autem inconveniens aut impossibile videatur, ut Verbum et caro atque anima unus Iesus Christus et unus Dei hominisque sit Filius, si caro et anima, quae dissimilium naturarum sunt, unam faciunt etiam sine Verbi incarnatione personam? ...

Nec Verbum igitur in carnem nec in Verbum caro mutata est, sed utrumque in uno manet et unus in utroque est, non diversitate divisus, non permixtione confusus, nec alter ex Patre, alter ex matre, sed idem aliter ex Patre ante omne principium, aliter de matre in fine saeculorum, ut esset «mediator Dei et hominum homo Iesus Christus» [*1Tm 2,5*], in quo habitaret «plenitudo divinitatis corporaliter» [*Col 2,9*], quia adsumpti, non adsumentis provectio est, quod «Deus illum exaltavit ...» [*Phil 2,9-11*].

298 (c. 3) ... Arbitror [*Eutychen*] talia loquentem [*scl. ante incarnationem duas in Christo fuisse naturas, post incarnationem autem unam*] hoc habere persuasum, quod anima quam Salvator adsumpsit, prius in caelis sit commorata quam de Maria virgine nasceretur, eamque sibi Verbum in utero copularit. Sed hoc catholicae mentes auresque non tolerant, quia nihil secum Dominus de caelo veniens nostrae condicionis exhibuit. Nec animam enim quae anterior exstitisset, nec carnem quae non materni corporis esset, accepit. Natura quippe nostra non sic adsumpta est, ut prius creata post adsumeretur, sed ut ipsa adsumptione crearetur. Unde quod in Origene merito damnatum est [*cf.* **209*], qui animarum, antequam corporibus insererentur, non solum vitas, sed et diversas fuisse asseruit actiones, necesse est ut etiam in isto, nisi maluerit sententiam abdicare, plectatur.

299 Nativitas enim Domini secundum carnem, quamvis habeat quaedam propria, quibus humanae condicionis initia transcendat, sive quod solus [ex Sancto Spiritu] ab inviolata virgine sine concupiscentia est conceptus et natus, sive quod ita visceribus matris est editus, ut et fecunditas pareret et virginitas permaneret, non alterius tamen naturae erat eius caro quam nostrae, nec alio illi quam ceteris hominibus anima est inspirata principio, quae excelleret non diversitate generis, sed sublimitate virtutis. Nihil enim carnis suae habebat adversum, nec discordia desideriorum gignebat compugnantiam voluntatum,

(c. 2) ... La carne non sminuì ciò che è proprio della divinità, la divinità non annientò ciò che è ⟨proprio⟩ della carne. Lo stesso ⟨Cristo⟩ infatti ⟨è⟩ sia sempiterno dal Padre che nel tempo da madre, inviolabile nella sua propria forza, soggetto a patire nella nostra debolezza; nella divinità della Trinità di una sola e medesima natura con il Padre e con lo Spirito Santo, nell'assunzione invece dell'uomo non di una sola sostanza, ma di una sola e medesima persona, così che egli stesso fosse ricco nella povertà, onnipotente nell'umiliazione, impassibile nel tormento, immortale nella morte. Infatti il Verbo non si è trasferito nella carne o nell'anima con una qualche parte di sé, essendo la natura semplice e immutabile della divinità sempre in tutta la sua essenza, né ha perdita o aumento di sé e beatifica la natura assunta così che essa permane glorificata nel glorificante. Ma perché deve sembrare sconveniente o impossibile che il Verbo e la carne e l'anima sia l'unico Gesù Cristo e l'unico Figlio di Dio e dell'uomo, se carne ed anima, che sono di natura dissimile, costituiscono un'unica persona anche senza ⟨considerare⟩ l'incarnazione del Verbo? ... 297

Perciò né il Verbo è stato mutato in carne, né la carne nel Verbo, ma ambedue rimangono in una sola ⟨persona⟩ ed ⟨è⟩ una sola ⟨persona⟩ in ambedue, non divisa dalla diversità, non confusa per via di mescolanza, né una persona dal Padre e un'altra dalla madre, ma la stessa in un modo dal Padre prima di ogni inizio, in altro modo dalla madre alla fine dei secoli, per essere «mediatore di Dio e degli uomini, l'uomo Gesù Cristo» [*1Tm 2,5*], in cui abitasse «la pienezza della divinità corporalmente» [*Col 2,9*]; poiché è elevazione di grado dell'assunto e non di chi assume il fatto che «Dio lo abbia esaltato ...» [*Fil 2,9-11*].

(c. 3) ... Penso che [*Eutiche*] dicendo tali cose [*cioè che prima dell'incarnazione ci fossero state in Cristo due nature, dopo l'incarnazione invece una sola*] abbia la convinzione che l'anima che il Salvatore assunse, abbia dimorato in cielo prima che nascesse da Maria vergine, e che il Verbo l'abbia unita a sé nell'utero ⟨verginale⟩. Ciò però non è tollerato da menti e orecchie cattoliche, poiché il Signore venendo dal cielo non presentò nulla della nostra condizione. Non assunse infatti un'anima che fosse esistita precedentemente, né una carne che non fosse del corpo materno. La nostra natura non è stata certo assunta nel senso che prima sia stata creata, poi fu assunta, ma nel senso che venne creata nel mentre veniva assunta. Onde quanto giustamente è stato condannato in Origene [*cf.* **209*], che asserì che ci sarebbero state non solo vite, ma azioni diverse delle anime prima di essere inserite nei corpi, è necessario che venga corretto anche in costui, se non avrà preferito abbandonare la sua concezione. 298

La nascita infatti del Signore secondo la carne, sebbene abbia peculiarità che la fanno trascendere gli inizi della condizione umana, sia perché egli solo è stato concepito ed è nato senza concupiscenza [per opera dello Spirito Santo] dall'inviolata vergine, sia perché è uscito dall'utero della madre in modo che sia la fecondità partorisse sia la verginità rimanesse ⟨intatta⟩; tuttavia la sua carne non era di natura diversa dalla nostra, né gli fu inspirata l'anima in un inizio diverso dagli altri uomini ed essa eccelse non per la diversità della specie, ma per la sublimità della virtù. Non aveva infatti nulla che contrastasse alla sua carne, né discordia di desideri generava dissidio di volontà; i sensi del 299

sensus corporei vigebant sine lege peccati, et veritas affectionum sub moderamine deitatis et mentis nec temptabatur illecebris nec cedebat iniuriis. Verus homo vero unitus est Deo, nec secundum exsistentem prius animam deductus e caelo nec secundum carnem creatus ex nihilo, eandem gerens in Verbi deitate personam et tenens communem nobiscum in corpore animaque naturam. Non enim esset Dei hominumque mediator, nisi idem Deus idemque homo in utroque et unus esset et verus.

CONC. (OECUM. IV) CHALCEDONENSE
8 Oct. – init. Nov. 451

Il concilio, convocato dall'imperatore Marciano, conclude in certo modo le contese cristologiche della chiesa primeva. Rigetta il monofisismo. Eutiche, archimandrita di Costantinopoli, era già stato condannato nel nov. del 448 da un sinodo locale di Costantinopoli sotto il patriarca Flaviano. Nel cosiddetto «sinodo dei predoni di Efeso» («latrocinium»: Leone I [ACOe 2/IV, 51_4]) nell'agosto 449 egli era stato riabilitato, mentre Teodoreto di Ciro, a motivo dei suoi scritti anticirilliani, e Ibas di Edessa, a motivo della sua lettera al persiano Maris, erano stati deposti come «nestoriani». Essi dal concilio di Calcedonia (26-27 ott.; sessioni 9-11 [altri 8-10]) furono riabilitati. La loro ortodossia più tardi, nella disputa dei tre capitoli e in alcune formulazioni di simboli di fede, fu di nuovo ▷ messa in questione (Cf. *436s 472 e il *Liber Diurnus* formula 84 Codex Vaticanus = formula 65 Codex Claromontanus ⟨Clermont-Ferrand⟩ = formula 60 Codex Ambrosianus: a cura di H. Foerster [Berna 1958] 153 228 345; in questa formula la loro condanna viene attribuita non al concilio di Costantinopoli II [a. 553], ma erroneamente al concilio di Calcedonia.) I decreti del concilio furono confermati da Leone I con le lettere (114-117 in Ballerini, PL 54, 1027-1039; = *Collectio Grimanica*, Lettera 64 61-63, ACOe 2/IV, 70 67-69; JR 490-493) del 21 marzo 453, eccetto la risoluzione circa i privilegi della sede patriarcale di Costantinopoli. Il concilio di Calcedonia aveva riespresso il can. 3 del concilio di Costantinopoli («can. 28 di Calcedonia»).

300-303: Actio V, 22 Oct. 451: Symbolum Chalcedonense

Ed.: ACOe 2/I/II, 128-130; traduzione latina: 2/III/II, 136-138 / MaC 7, 112C-116D / HaC 2, 453D-456D / Hn § 146 / Ltzm 35s / COD 84-87.

De duabus naturis in Christo

300 [*Prooemium definitionis. Praemissis duobus symbolis Nicaeno et Constantinopolitano sequitur:*] Ἤρκει μὲν οὖν εἰς ἐντελῆ τῆς εὐσεβείας ἐπίγνωσίν τε καὶ βεβαίωσιν τὸ σοφὸν καὶ σωτήριον τοῦτο τῆς θείας χάριτος σύμβολον· περί τε γὰρ τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐκδιδάσκει τὸ τέλειον καὶ τοῦ κυρίου τὴν ἐνανθρώπησιν τοῖς πιστῶς δεχομένοις παρίστησιν. Ἀλλ' ἐπειδήπερ οἱ τῆς ἀληθείας ἀθετεῖν ἐπιχειροῦντες τὸ κήρυγμα διὰ τῶν οἰκείων αἱρέσεων τὰς κενοφωνίας ἀπέτεκον, οἱ μὲν ... τὴν θεοτόκος ἐπὶ τῆς παρθένου φωνὴν ἀπαρνούμενοι, οἱ δὲ σύγχυσιν καὶ κρᾶσιν εἰσάγοντες καὶ μίαν εἶναι φύσιν τῆς σαρκὸς καὶ τῆς θεότητος ἀνοήτως ἀναπλάττοντες καὶ παθητὴν τοῦ μονογενοῦς τὴν θείαν φύσιν τῇ συγχύσει τερατευόμενοι, διὰ τοῦτο πᾶσαν αὐτοῖς ἀποκλεῖσαι κατὰ τῆς ἀληθείας μηχανὴν βουλομένη ἡ παροῦσα νῦν αὕτη ἁγία καὶ μεγάλη καὶ οἰκουμενικὴ σύνοδος τὸ τοῦ κηρύγματος ἄνωθεν ἀσάλευτον ἐκδιδάσκουσα ὥρισεν προηγουμένως τῶν τιη´ [= τριακοσίων ὀκτωκαίδεκα] ἁγίων πατέρων τὴν πίστιν μένειν ἀπαρεγχείρητον.

Καὶ διὰ μὲν τοὺς τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ μαχομένους τὴν χρόνοις ὕστερον παρὰ τῶν ἐπὶ τῆς βασιλευούσης πόλεως ρν´ [= ἑκατὸν πεντήκοντα] συν-

corpo erano in azione senza la legge del peccato e la rettitudine degli affetti sotto la guida della divinità e della mente non veniva né tentata da lusinghe, né cedeva ad oltraggi. Uomo vero è stato unito a Dio vero, e non è ⟨stato⟩ fatto scendere dal cielo secondo un'anima prima esistente, né secondo la carne ⟨è stato⟩ creato dal nulla, poiché egli ha la medesima persona nella divinità del Verbo e possiede una natura comune con noi nel corpo e nell'anima. Non sarebbe infatti mediatore di Dio e degli uomini, se il medesimo Dio e il medesimo uomo non fosse in ambedue sia unico che vero.

CONCILIO DI CALCEDONIA (4° ECUM.)
8 ott. – inizio nov. 451

300-303: Sessione 5ª, 22 ott. 451: Simbolo di fede di Calcedonia

Le due nature in Cristo

[*Proemio della definizione. Premessi i due simboli di fede di Nicea e di Costantinopoli, segue:*] Questo sapiente e salutare simbolo della divina grazia sarebbe già sufficiente alla piena conoscenza e conferma della fede. Offre infatti un perfetto insegnamento intorno al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo e presenta, a chi l'accoglie con fede, l'incarnazione del Signore. Ma quelli che tentano di respingere l'annuncio della verità, con le loro eresie hanno coniato nuove espressioni: alcuni cercano di alterare il mistero dell'economia dell'incarnazione del Signore per noi, e rifiutano l'espressione *Theotokos* [Madre di Dio] per la Vergine; altri introducono confusione e mescolanza immaginando scioccamente che unica sia la natura della carne e della divinità e sostenendo assurdamente che, a causa di questa confusione, la natura divina dell'Unigenito può soffrire. Di fronte a tutto questo, volendo impedire ad essi ogni raggiro contro la verità, l'attuale santo e grande concilio ecumenico che insegna l'immutabile dottrina predicata sin dall'inizio, stabilisce prima di tutto che la fede dei 318 santi padri dev'essere intangibile. 300

E conferma la dottrina sulla natura dello Spirito Santo, trasmessa in tempi posteriori dai 150 padri raccolti nella città imperiale a causa di quelli che

ἐλθόντων πατέρων περὶ τῆς τοῦ πνεύματος οὐσίας παραδοθεῖσαν διδασκαλίαν κυροῖ, ἣν ἐκεῖνοι πᾶσιν ἐγνώρισαν οὐχ ὥς τι λεῖπον τοῖς προλαβοῦσιν ἐπεισάγοντες, ἀλλὰ τὴν περὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος αὐτῶν ἔννοιαν κατὰ τῶν τὴν αὐτοῦ δεσποτείαν ἀθετεῖν πειρωμένων γραφικαῖς μαρτυρίαις τρανώσαντες· διὰ δὲ τοὺς τὸ τῆς οἰκονομίας παραφθείρειν ἐπιχειροῦντας μυστήριον καὶ ψιλὸν ἄνθρωπον εἶναι τὸν ἐκ τῆς ἁγίας παρθένου τεχθέντα Μαρίας ἀναιδῶς ληρῳδοῦντας τὰς τοῦ μακαρίου Κυρίλλου τοῦ τῆς 'Αλεξανδρέων ἐκκλησίας γενομένου ποιμένος συνοδικὰς ἐπιστολὰς πρός τε Νεστόριον καὶ πρὸς τοὺς τῆς 'Ανατολῆς ἁρμοδίας οὔσας ἐδέξατο εἰς ἔλεγχον μὲν τῆς Νεστορίου φρενοβλαβείας ..., αἷς καὶ τὴν ἐπιστολὴν τοῦ τῆς μεγίστης καὶ πρεσβυτέρας 'Ρώμης προέδρου τοῦ μακαριωτάτου καὶ ἁγιωτάτου ἀρχιεπισκόπου Λέοντος τὴν γραφεῖσαν πρὸς τὸν ἐν ἁγίοις ἀρχιεπίσκοπον Φλαβιανὸν ἐπ' ἀναιρέσει τῆς Εὐτυχοῦς κακονοίας [*290-295] ἅτε δὴ τῇ τοῦ μεγάλου Πέτρου ὁμολογίᾳ συμβαίνουσαν καὶ κοινήν τινα στήλην ὑπάρχουσαν κατὰ τῶν κακοδοξούντων εἰκότως συνήρμοσεν πρὸς τὴν τῶν ὀρθῶν δογμάτων βεβαίωσιν.

Τοῖς τε γὰρ εἰς υἱῶν δυάδα τὸ τῆς οἰκονομίας διασπᾶν ἐπιχειροῦσι μυστήριον παρατάττεται καὶ τοὺς παθητὴν τοῦ μονογενοῦς λέγειν τολμῶντας τὴν θεότητα τοῦ τῶν ἱερέων ἀπωθεῖται συλλόγου καὶ τοῖς ἐπὶ τῶν δύο φύσεων τοῦ Χριστοῦ κρᾶσιν ἢ σύγχυσιν ἐπινοοῦσιν ἀνθίσταται καὶ τοὺς οὐράνιον ἢ ἑτέρας τινὸς ὑπάρχειν οὐσίας τὴν ἐξ ἡμῶν ληφθεῖσαν αὐτῷ τοῦ δούλου μορφὴν παραπαίοντας ἐξελαύνει καὶ τοὺς δύο μὲν πρὸ τῆς ἑνώσεως φύσεις τοῦ κυρίου μυθεύοντας, μίαν δὲ μετὰ τὴν ἕνωσιν ἀναπλάττοντας ἀναθεματίζει.

301 *[Definitio]* 'Επόμενοι τοίνυν τοῖς ἁγίοις πατράσιν, ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν ὁμολογεῖν υἱὸν τὸν κύριον ἡμῶν 'Ιησοῦν Χριστὸν συμφώνως ἅπαντες ἐκδιδάσκομεν, τέλειον τὸν αὐτὸν ἐν θεότητι, καὶ τέλειον τὸν αὐτὸν ἐν ἀνθρωπότητι, Θεὸν ἀληθῶς, καὶ ἄνθρωπον ἀληθῶς τὸν αὐτὸν ἐκ ψυχῆς λογικῆς καὶ σώματος, ὁμοούσιον τῷ πατρὶ κατὰ τὴν θεότητα, καὶ ὁμοούσιον ἡμῖν τὸν αὐτὸν κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα, κατὰ πάντα ὅμοιον ἡμῖν χωρὶς ἁμαρτίας [*cf. Hb 4,15*]· πρὸ αἰώνων μὲν ἐκ τοῦ πατρὸς γεννηθέντα κατὰ τὴν θεότητα, ἐπ' ἐσχάτων δὲ τῶν ἡμερῶν τὸν αὐτὸν δι' ἡμᾶς καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν ἐκ Μαρίας τῆς παρθένου τῆς θεοτόκου κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα·

302 ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν Χριστὸν υἱὸν κύριον μονογενῆ ἐν δύο φύσεσιν[1] ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως, ἀδιαιρέτως, ἀχωρίστως γνωριζόμενον, οὐδαμοῦ τῆς τῶν φύσεων διαφορᾶς ἀνῃρημένης διὰ τὴν ἕνωσιν, σωζομένης δὲ μᾶλλον τῆς ἰδιότητος ἑκατέρας φύσεως, καὶ εἰς ἓν πρόσωπον καὶ μίαν ὑπόστασιν συντρεχούσης, οὐκ εἰς δύο πρόσωπα μεριζόμενον ἢ διαιρούμενον, ἀλλ' ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν υἱὸν μονογενῆ Θεὸν λόγον, κύριον 'Ιησοῦν Χριστόν, καθάπερ ἄνωθεν οἱ προφῆται περὶ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς ἡμᾶς 'Ιησοῦς Χριστὸς ἐξεπαίδευσεν, καὶ τὸ τῶν πατέρων ἡμῖν παραδέδωκε σύμβολον.

***302** [1] Si deve leggere «ἐν δύο φύσιν» («in due nature»), non «ἐκ δύο φύσεων» («da due nature»), una variante che è offerta da edizioni più antiche e meno critiche del testo greco, mentre tutte le traduzioni latine attestano «in due nature» («in duabus naturis»). L'altra variante è esattamente opposta all'intenzione del concilio, essendo carica di monofisismo. Cf. altre testimonianze extraconciliari dell'esatta lezione in R.V. Sellers, *The Council of Chalcedon* (London 1953) 120s nota 6; I. Ortiz de Urbina, *Das Symbol von Chalkedon*, in Grillmeier - H. Bacht (a cura di), *Das Konzil von Chalkedon* 1 (Würzburg [2]1959) 391 nota 4 (nell'ediz. [1]1951 cf. l'appendice nel vol. III [1954] 877).

combattevano lo Spirito Santo [pneumatomachi]; i padri conciliari dichiarano a tutti di non voler aggiungere nulla all'insegnamento dei loro predecessori, come se vi mancasse qualche cosa, ma di voler solo esporre chiaramente, secondo le testimonianze della Scrittura, il loro pensiero sullo Spirito Santo, contro coloro che tentavano di negarne la signoria. Nei confronti di coloro che tentano di alterare il mistero dell'economia [della salvezza] e hanno l'impudenza di sostenere che colui che nacque dalla santa vergine Maria è solo un uomo, [questo concilio] fa sue le lettere sinodali del beato Cirillo, che fu pastore della chiesa di Alessandria, a Nestorio e agli orientali, come adeguate sia a confutare la follia nestoriana, sia a spiegare il vero senso del simbolo salvifico a coloro che desiderano conoscerlo con pio zelo. A queste ha aggiunto giustamente la lettera del beatissimo e santissimo arcivescovo della grandissima e antichissima città di Roma Leone, scritta all'arcivescovo Flaviano, di santa memoria, per confutare la malvagia concezione di Eutiche [*290-295]; essa, infatti, è in armonia con la confessione di fede del grande Pietro ed è per noi una fondamentale colonna contro gli eterodossi e a favore dei dogmi dell'ortodossia.

[Questo concilio] si oppone a coloro che tentano di separare in una dualità di figli il mistero della divina economia di salvezza; esclude dall'ordine clericale quelli che osano affermare soggetta a sofferenza la divinità dell'Unigenito; resiste a coloro che pensano a una mescolanza o confusione delle due nature di Cristo; scaccia quelli che hanno la follia di ritenere celeste, o di qualche altra sostanza, quella forma umana di servo che egli assunse da noi; e scomunica, infine, coloro che favoleggiano di due nature del Signore prima dell'unione, e di una sola dopo l'unione.

[Definizione] Seguendo i santi padri, all'unanimità noi insegniamo a 301
confessare un solo e medesimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, perfetto nella sua divinità e perfetto nella sua umanità, vero Dio e vero uomo, [composto] di anima razionale e di corpo, consostanziale al Padre per la divinità, e consostanziale a noi per l'umanità, simile in tutto a noi, fuorché nel peccato [*cf. Eb 4,15*], generato dal Padre prima dei secoli secondo la divinità, e in questi ultimi tempi per noi e per la nostra salvezza da Maria vergine e madre di Dio, secondo l'umanità,

uno e medesimo Cristo Signore unigenito, da riconoscersi in due nature,[1] 302
senza confusione, immutabili, indivise, inseparabili, non essendo venuta meno la differenza delle nature a causa della loro unione, ma essendo stata, anzi, salvaguardata la proprietà di ciascuna natura, e concorrendo a formare una sola persona e ipostasi; egli non è diviso o separato in due persone, ma è un unico e medesimo figlio, unigenito, Dio, Verbo e Signore Gesù Cristo, come un tempo hanno insegnato i profeti e poi lo stesso Gesù Cristo, e infine come ci ha trasmesso il simbolo dei padri.

303 [*Sanctio*] Τούτων τοίνυν μετὰ πάσης πανταχόθεν ἀκριβείας τε καὶ ἐμμελείας παρ' ἡμῶν διατυπωθέντων, ὥρισεν ἡ ἁγία καὶ οἰκουμενικὴ σύνοδος, ἑτέραν πίστιν μηδενὶ ἐξεῖναι προφέρειν, ἢ γοῦν συγγράφειν ἢ συντιθέναι ἢ φρονεῖν ἢ διδάσκειν ἑτέρως ...

304-305: Actio VII (al. XV): Canones

De simonia

304 Kan. 2. Εἴ τις ἐπίσκοπος ἐπὶ χρήμασι χειροτονίαν ποιήσαιτο καὶ εἰς πρᾶσιν καταγάγοι τὴν ἄπρατον χάριν καὶ χειροτονήσοι ἐπὶ χρήμασιν ἐπίσκοπον ἢ χωρεπίσκοπον ἢ πρεσβύτερον ἢ διάκονον ἢ ἕτερόν τινα τῶν ἐν τῷ κλήρῳ καταριθμουμένων ἢ προβάλοιτο ἐπὶ χρήμασιν οἰκονόμον ἢ ἔκδικον ἢ παραμονάριον ἢ ὅλως τινὰ τοῦ κανόνος δι' αἰσχροκέρδειαν οἰκείαν, ὁ τοῦτο ἐπιχειρήσας ἐλεγχθεὶς κινδυνευέτω περὶ τὸν οἰκεῖον βαθμὸν καὶ ὁ χειροτονούμενος μηδὲν ἐκ τῆς κατ' ἐμπορίαν ὠφελείσθω χειροτονίας ἢ προβολῆς, ἀλλ' ἔστω ἀλλότριος τῆς ἀξίας ἢ τοῦ φροντίσματος οὗπερ ἐπὶ χρήμασιν ἔτυχεν. Εἰ δέ τις καὶ μεσιτεύων φανείη τοῖς οὕτως αἰσχροῖς καὶ ἀθεμίτοις λήμμασιν, καὶ οὗτος εἰ μὲν κληρικὸς εἴη, τοῦ οἰκείου ἐκπιπτέτω βαθμοῦ· εἰ δὲ λαικὸς ἢ μονάζων, ἀναθεματιζέσθω.

De matrimonio mixto et de baptismo in haeresi accepto

305 Kan. 14. Ἐπειδὴ ἔν τισιν ἐπαρχίαις συγκεχώρηται τοῖς ἀναγνώσταις καὶ ψάλταις γαμεῖν, ὥρισεν ἡ ἁγία σύνοδος μὴ ἐξεῖναι τινὰ αὐτῶν ἑτερόδοξον γυναῖκα λαμβάνειν· τοὺς δὲ ἤδη ἐκ τοιούτων γάμων παιδοποιήσαντας, εἰ μὲν ἔφθασαν βαπτίσαι τὰ ἐξ αὐτῶν τεχθέντα παρὰ τοῖς αἱρετικοῖς, προσάγειν αὐτὰ τῇ κοινωνίᾳ τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας· μὴ βαπτισθέντα δὲ μὴ δύνασθαι ἔτι βαπτίζειν αὐτὰ παρὰ τοῖς αἱρετικοῖς μήτε μὴν συνάπτειν πρὸς γάμον αἱρετικῷ ἢ Ἰουδαίῳ ἢ Ἕλληνι, εἰ μὴ ἄρα ἐπαγγέλλοιτο μετατίθεσθαι εἰς τὴν ὀρθόδοξον πίστιν τὸ συναπτόμενον πρόσωπον τῷ ὀρθοδόξῳ. Εἰ δέ τις τοῦτον τὸν ὅρον παραβαίη τῆς ἁγίας συνόδου, κανονικῷ ὑποκείσθω ἐπιτιμίῳ.

306: Ep. synodalis «Ἐπλήσθη χαρᾶς» (Repletum est gaudio) ad Leonem papam I, initio Nov. 451

De auctoritate primatiali Romanae Sedis

306 ... Τί γὰρ πίστεως πρὸς εὐφροσύνην ἀνώτερον; ... ἣν αὐτὸς ἄνωθεν ἡμῖν ὁ σωτὴρ πρὸς σωτηρίαν παρέδωκε φήσας «πορευθέντες μαθητεύσατε

[*Sanzione*] Dopo che abbiamo stabilito tutto ciò con ogni possibile diligenza, il santo concilio ecumenico ha deciso che nessuno può presentare, scrivere o comporre una formula di fede diversa, o credere e insegnare in altro modo. ... 303

304-305: Sessione 7ª (15ª): Canoni

Ed.: ACOe 2/I/II, 158 [= can. 2] 161 [= can. 14]; traduzioni latine 2/III/III, 93 95s; 2/II/II, 33 37; 54 57; 87 90; 99 101; 106 108 (diverse raccolte di canoni) / MaC 7, 357D-360A 364D e in altri passi / HaC 2, 601AB 607AB ecc. / Bruns 1, 25s 29 / COD 87s 93s. [Can. 2]: Graziano, *Decretum*, p. II, cs 1; q. 1, c. 8 (Frdb 1, 359s).

Simonia

Can. 2. Se un vescovo fa una sacra ordinazione per denaro, se vende la grazia che non può essere venduta, se consacra per lucro un vescovo o un corepiscopo o un presbitero o un diacono o qualsiasi altro del clero, o promuove qualcuno all'ufficio di amministratore o di pubblico difensore o di guardiano o a qualsiasi altro compito nella curia per turpe interesse, egli si espone – se il fatto è provato – al pericolo di perdere il suo grado. Quanto a quello che ha ricevuto l'ordinazione in tal modo non riporterà alcun vantaggio da un'ordinazione o promozione mercanteggiata, ma sarà deposto dalla dignità o dall'ufficio che ha ottenuto con denaro. Se poi qualcuno ha fatto da mediatore in questo commercio illecito e vergognoso, se si tratta di un chierico, decada dal proprio grado, se si tratta di un laico o di un monaco, sia colpito da scomunica. 304

Matrimonio misto e battesimo ricevuto nell'eresia

Can. 14. Poiché in alcune province è permesso ai lettori e ai cantori di sposarsi, questo santo sinodo ha deciso che non sia lecito ad alcuno di loro prendere in moglie una donna eretica. Coloro che avessero già avuto figli da tali nozze, se hanno già fatto battezzare i loro figli dagli eretici, devono farli ammettere alla comunione della chiesa cattolica; se non sono stati ancora battezzati, non possono battezzarli presso gli eretici. Né devono darli in matrimonio a un eretico, un giudeo, o un gentile, a meno che la persona che si unisce alla parte ortodossa non dichiari di convertirsi alla vera fede. Se qualcuno trasgredirà questa prescrizione del santo concilio, venga assoggettato alle sanzioni ecclesiastiche. 305

306: Lettera sinodale «Ἐπλήσθη χαρᾶς» a papa Leone I, inizio nov. 451

Ed.: testo orig. greco: ACOe 2/I/III, 116_{20}-117_{2}; trad. latina: 2/III/II, $93_{16\text{-}31}$ $96_{14\text{-}29}$.

Il primato della sede romana

... Che cosa infatti c'è di più alto per la gioia che la fede? ... Essa ce ⟨l'⟩ha consegnata dall'alto per la salvezza lo stesso Salvatore, dicendo: «An- 306

πάντα τὰ ἔθνη ...» [*Mt 28,19s*], ἣν αὐτὸς ὥσπερ χρυσῆν σειρὰν τῷ προστάγματι τοῦ θεμένου καταγομένην εἰς ἡμᾶς διεφύλαξας πᾶσι τῆς τοῦ μακαρίου Πέτρου φωνῆς ἑρμηνεὺς καθιστάμενος καὶ τῆς ἐκείνου πίστεως τοῖς πᾶσι τὸν μακαρισμὸν ἐφελκόμενος. Ὅθεν καὶ ἡμεῖς ὡς ἀρχηγῷ σοι τοῦ καλοῦ πρὸς ὠφέλειαν χρησάμενοι τῆς ἀληθείας τοῖς τῆς ἐκκλησίας τέκνοις τὸν κλῆρον ἐδείξαμεν, ... μιᾷ συμπνοίᾳ καὶ ὁμονοίᾳ τῆς πίστεως τὴν ὁμολογίαν γνωρίσαντες. Καὶ ἦμεν ἐν κοινῇ χορείᾳ, τοῖς πνευματικοῖς ὡς ἐν βασιλικοῖς δείπνοις ἐντρυφῶντες ἐδέσμασιν, ἅπερ διὰ τῶν σῶν γραμμάτων[1] ὁ Χριστὸς τοῖς εὐωχουμένοις ηὐτρέπισε, καὶ τὸν ἐπουράνιον νυμφίον ἐν ἡμῖν ὁρᾶν ἐδοκοῦμεν ἐνδιαιτώμενον. Εἰ γὰρ ὅπου εἰσὶ δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ αὐτοῦ ὄνομα, ἐκεῖ ἔφη εἶναι ἐν μέσῳ αὐτῶν [*cf. Mt 18,20*], πόσην περὶ πεντακοσίους εἴκοσιν ἱερέας τὴν οἰκείωσιν ἐπεδείκνυτο, οἳ καὶ πατρίδος καὶ πόνου τῆς εἰς αὐτὸν ὁμολογίας τὴν γνῶσιν προέθηκαν; ὧν σὺ μὲν ὡς κεφαλὴ μελῶν ἡγεμόνευες ἐν τοῖς τὴν σὴν τάξιν ἐπέχουσι τὴν εὐβουλίαν ἐπιδεικνύμενος ...

308-310: Ep. *Sollicitudinis quidem tuae* ad Theodorum episc. Foroiuliensem, 11 Iun. 452

De sacramento paenitentiae

308 (c. 2) Multiplex misericordia Dei ita lapsibus subvenit humanis, ut non solum per baptismi gratiam, sed etiam per paenitentiae medicinam spes vitae reparetur aeternae, ut qui regenerationis dona violassent, proprio se iudicio condemnantes ad remissionem criminum pervenirent: sic divinae bonitatis praesidiis ordinatis, ut indulgentia Dei nisi supplicationibus sacerdotum nequeat obtineri. «Mediator enim Dei et hominum, homo Christus Iesus» [*1 Tm 2,5*] hanc praepositis Ecclesiae tradidit potestatem, ut et confitentibus actionem paenitentiae darent, et eosdem salubri satisfactione purgatos ad communionem sacramentorum per ianuam reconciliationis admitterent. ...

309 (c. 4) His autem, qui in tempore necessitatis et in periculi urgentis instantia praesidium paenitentiae et mox reconciliationis implorant, nec satisfactio interdicenda est nec reconciliatio deneganda: quia misericordiae Dei nec mensuras possumus ponere nec tempora definire, apud quem nullas patitur veniae moras vera conversio ...

310 (c. 5) Unde oportet unumquemque christianum conscientiae suae habere iudicium, ne converti ad Deum de die in diem differat nec satisfactionis sibi

*306 [1] È inteso particolarmente il *Tomus Leonis* (*290-295; cf. anche *300), che nelle sessioni 2 e 4 fu letto con piena approvazione, inoltre la lettera (n. 93, PL) al concilio, che fu letta nella sessione 16.

dando ammaestrate tutte le genti ...» [*Mt 28,19s*]; essa tu stesso ⟨l'⟩hai conservata come una catena d'oro calata ⟨dal cielo⟩ a noi per ordine di chi l'ha stabilita, presentandoti a tutti come interprete della voce del beato Pietro, attirando su tutti il macarismo della sua fede. Onde anche noi, usando di te come guida verso il profitto di questo bene, mostrammo l'eredità della verità ai figli della chiesa ... avendo reso nota in unanime concordia e comunanza di sentimenti la professione della fede. Ed eravamo in un comune canto corale, dandoci al godimento di cibi spirituali come nei conviti regali, che Cristo mediante il tuo scritto[1] preparò ai convitati, e ci sembrava di vedere lo sposo celeste dimorare con noi. Se infatti dove sono due o tre radunati nel suo nome egli disse di essere là in mezzo a loro [*cf. Mt 18,20*], quale grande familiarità mostrò egli ai cinquecentoventi sacerdoti che preposero la conoscenza della professione in lui sia alla patria che al lavoro? Dei quali tu, come capo delle membra, sei la guida mediante coloro che fanno le tue veci mostrando il tuo eccellente consiglio ...

308-310: Lettera *Sollicitudinis quidem tuae* al vescovo Teodoro di Fréjus (Francia meridionale), 11 giugno 452

Ed.: BullTau Appendix 1, 102b 103a-104a / PL 54, 1014A (= Lettera 108) / Graziano, *Decretum*, p. II, cs. 26, q. 6, c. 10 (Frdb 1, 1038s). – *Reg.*: JR 485.

Il sacramento della penitenza

(c. 2) La molteplice misericordia di Dio è venuta in soccorso alle cadute 308
umane nel fatto che non solo attraverso la grazia del battesimo, ma anche mediante il farmaco della confessione viene ristabilita la speranza della vita eterna, affinché coloro che hanno violato i doni della rigenerazione pervengano, condannando se stessi con proprio giudizio, alla remissione dei peccati: i soccorsi della divina bontà sono stati poi così disposti, che non si può ottenere il perdono di Dio se non attraverso la preghiera dei sacerdoti. «Il mediatore infatti tra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù» [*1 Tm 2,5*] ha conferito questa potestà a quanti sono preposti alla chiesa, affinché essi dessero ai penitenti una penitenza da eseguire e ammettessero anche gli stessi, purificati da salutare ammenda, attraverso la porta della riconciliazione alla partecipazione dei sacramenti. ...

(c. 4) A coloro poi che in un momento di emergenza e nell'imminenza di 309
un pressante pericolo richiedono il soccorso della confessione e quindi della riconciliazione, né si deve interdire la riparazione, né negare la riconciliazione: giacché alla misericordia di Dio, presso il quale la vera conversione non subisce dilazione alcuna del perdono, né possiamo porre limiti, né prescrivere tempi ...

(c. 5) Perciò è necessario che ogni cristiano abbia ⟨presente⟩ il giudizio 310
della sua coscienza, affinché non rimandi di giorno in giorno la conversione a

tempus in fine vitae suae constituat, ... et cum posset pleniore satisfactione indulgentiam promereri, illius temporis angustias eligat, quo vix inveniat spatium vel confessio paenitentis vel reconciliatio sacerdotis. Verum, ut dixi, etiam talium necessitati ita auxiliandum est, ut et actio illis paenitentiae et communionis gratia, si eam etiam amisso vocis officio per indicia integri sensus postulant, non negetur. At si aliqua vi aegritudinis ita fuerint aggravati, ut, quod paulo ante poscebant, sub praesentia sacerdotis significare non valeant, testimonia eis fidelium circumstantium prodesse debebunt, ut simul et paenitentiae et reconciliationis beneficium consequantur ...

311-316: Ep. *Regressus ad nos* ad Nicetam episc. Aquil., 21 Mart. 458

De nuptiis secundis viduarum putativarum

311 (c. 1) Cum ergo per bellicam cladem et per gravissimas hostilitatis incursus ita quaedam dicatis divisa esse coniugia, ut abductis in captivitatem viris feminae eorum remanserint destitutae, quae cum viros proprios aut interemptos putarent aut numquam a dominatione crederent liberandos, ad aliorum coniugium, solitudine cogente, transierint, cumque nunc, statu rerum auxiliante Domino in meliora converso, nonnulli eorum qui putabantur periisse, remeaverint, merito caritas tua videtur ambigere, quid de mulieribus, quae aliis iunctae sunt viris, a nobis debeat ordinari.

Sed quia novimus scriptum, quod a Deo iungitur mulier viro [*cf. Prv 19,14*] et iterum praeceptum agnovimus, ut quod Deus iunxit, homo non separet [*Mt 19,6*], necesse est, ut legitimarum foedera nuptiarum redintegranda credamus et, remotis malis quae hostilitas intulit, unicuique hoc quod legitime habuit reformetur, omnique studio procurandum est, ut recipiat unusquisque quod proprium est.

312 (c. 2) Nec tamen culpabilis iudicetur et tamquam alieni iuris pervasor habeatur, qui personam eius mariti, qui iam non esse existimabatur, assumpsit. Sic enim multa, quae ad eos qui in captivitatem ducti sunt pertinebant, in ius alienum transire potuerunt, et tamen plenum iustitiae est, ut eisdem reversis propria reformentur. Quodsi in mancipiis vel in agris aut etiam in domibus ac possessionibus rite servatur, quanto magis in coniugiorum redintegratione faciendum est, ut, quod bellica necessitate turbatum est, pacis remedio reformetur?

Dio e neppure si assegni il tempo della riparazione alla fine della vita, ... e mentre può meritarsi il perdono con maggiore riparazione, scelga le incertezze di quel tempo in cui a malapena la confessione del penitente o la riconciliazione del sacerdote trova spazio. Però, come ho detto, si deve sovvenire anche all'emergenza di tali ⟨persone⟩, nel senso che non si neghi ⟨loro⟩, se la richiedono mediante indicazione di un senso integro, anche se ⟨andata⟩ perduta la possibilità di parlare, tanto la penitenza da eseguire quanto la grazia della comunione. Ma se ⟨tali persone⟩ per qualche effetto della malattia si fossero ⟨tanto⟩ aggravate che ciò che poc'anzi richiedevano, alla presenza del sacerdote non sono ⟨più⟩ in grado di renderlo noto, dovranno loro giovare le attestazioni dei fedeli circostanti, affinché conseguano contemporaneamente il beneficio della confessione e della riconciliazione ...

311-316: Lettera *Regressus ad nos* al vescovo Niceta di Aquileia, 21 marzo 458

Ed.: BullCocq 1, 45b-46b / BullTau 1, 78a-79a / PL 54, 1136A-1139A (= Lettera 159) / MaC 6, 331C-335A / HaC 1, 1770B-1771D. -[Cap. 1-4:] Graziano, *Decretum*, p. II, cs. 34, q. 1 2, c. 1 (Frdb 1, 1256s). – *Reg.*: JR 536.

Le seconde nozze di presunte vedove

(c. 1) Riguardo dunque a quanto dite, che a causa della calamità della guerra e delle pesantissime incursioni dei nemici alcuni matrimoni sono stati divisi, nel senso che, essendo stati portati in prigionia gli uomini, le loro mogli sono rimaste sole e, ritenendo i propri mariti uccisi o credendo che non potessero più essere liberati dal potere ⟨dei nemici⟩, sotto la costrizione della solitudine, sono passate a matrimonio con altri, ma giacché ora, essendosi mutata in meglio, con l'aiuto di Dio, la situazione, alcuni di coloro che si credeva fossero morti, sono tornati, giustamente la tua carità mostra di essere incerta circa a quanto debba essere disposto da noi riguardo le donne che si sono unite ad altri uomini. 311

Ma giacché sappiamo ⟨essere⟩ scritto che la donna viene unita all'uomo da Dio [*cf. Pro 19,4*], e similmente abbiamo appreso il comando che l'uomo non separi ciò che Dio ha unito [*Mt 19,6*], è necessario che riteniamo che debbano essere reintegrati i patti delle nozze legittime e che, essendo stati allontanati i mali che la guerra ha causato, venga restituito ad ognuno ciò che legittimamente aveva, e si deve provvedere con ogni sollecitudine, che ognuno riceva ciò che gli appartiene.

(c. 2) Non si giudichi tuttavia colpevole e ⟨non lo⟩ si ritenga usurpatore del diritto altrui colui che ha assunto il ruolo del coniuge, che si pensava più non esserci. Così molte cose che appartenevano a coloro che sono stati portati in prigionia, poterono passare nel diritto di altri, e tuttavia è piena giustizia che se essi ritornano, siano loro restitutite le loro cose. Che se ciò giustamente viene osservato nei diritti di proprietà rispetto ai campi o anche alle case e ai possedimenti, quanto più nella reintegrazione di matrimoni si deve procurare che ciò che è stato turbato dalla calamità della guerra, non venga ristabilito con il rimedio della pace? 312

313 (c. 3) Et ideo, si viri post longam captivitatem reversi ita in dilectione suarum coniugum perseverent, ut eas cupiant in suum redire consortium, omittendum est et inculpabile iudicandum, quod necessitas intulit, et restituendum, quod fides poscit.

314 (c. 4) Si autem aliquae mulieres ita posteriorum virorum amore sunt captae, ut malint his cohaerere quam ad legitimum redire consortium, merito sunt notandae, ita ut etiam ecclesiastica communione priventur: quae de re excusabili contaminationem criminis elegerunt, ostendentes sibimet pro sua incontinentia placuisse, quod iusta remissio poterat expiare. ...

De baptismo non iterando

315 (c. 6) His vero ..., qui ad iterandum baptismum vel metu coacti sunt vel errore traducti, et nunc se contra catholicae fidei sacramentum egisse cognoscunt, ea custodienda est moderatio, qua in societatem nostram non nisi per paenitentiae remedium et per impositionem episcopalis manus communionis recipiant unitatem. ...

316 (c. 7) Nam hi, qui baptismum ab haereticis acceperunt, cum antea baptizati non fuissent, sola invocatione Spiritus Sancti per impositionem manuum confirmandi sunt, quia formam tantum baptismi sine sanctificationis virtute sumpserunt. Et hanc regulam, ut scitis, servandam in omnibus Ecclesiis praedicamus, ut lavacrum semel initum nulla iteratione violetur, dicente Apostolo: «Unus Dominus, una fides, unum baptisma» [*Eph 4,5*]. Cuius ablutio nulla iteratione temeranda est, sed, ut diximus, sola sanctificatio Spiritus Sancti invocanda est: ut quod ab haereticis nemo accipit, a catholicis sacerdotibus consequatur.

317-318: Ep. *Promisisse me memini* ad Leonem I imp., 17 Aug. 458

La lettera è chiamata anche *Tomus II Leonis* (cf. *290°). Le asserzioni più importanti della lettera sono tolte, eccettuate poche modifiche, dalla lettera *Sollicitudini meae* di papa Leone ai monaci della Palestina, scritta intorno al giugno del 453 (ACOe 2/IV, 159-163; estratto citato: $161_{7\text{-}11\ 23\text{-}27}$ $162_{9\text{-}15}$ / PL 54, 1061-1068 = Lettera 124; JR 500). – *Ed.*: C. Silva Tarouca, *Sancti Leonis Magni Tomus ad Flavianum episcopum Constantinopoli-* >

De duabus naturis in Christo

317 (c. 6) Licet ergo in uno Domino Iesu Christo, vero Dei atque hominis Filio, Verbi et carnis una persona sit, quae inseparabiliter atque indivise communes habeat actiones, intellegendae tamen sunt ipsorum operum qualitates, et sincera fidei contemplatione cernendum est, ad quae provehatur humilitas carnis, et ad quae inclinetur altitudo deitatis, quid sit, quod caro sine Verbo non agit, et quid sit, quod Verbum sine carne non efficit.[1] ...

*317 [1] «Licet – efficit» («Anche se – realizza») = Omelia 64,4 (PL 54, 360B).

(c. 3) E perciò, se mariti ritornati dopo lunga prigionia avessero tanto perseverato nell'amore verso le loro mogli, da desiderare che esse ritornino ad essere loro consorti, si deve tralasciare e giudicare senza colpa ciò che la forza delle circostanze causò, e si deve restituire quanto la fedeltà richiede. 313

(c. 4) Se invece alcune donne sono così prese dall'amore per i mariti posteriori, da preferire di stare unite a questi piuttosto che ritornare all'unione legittima, giustamente debbono essere censurate, fino al punto di privarle anche della comunione con la chiesa: esse hanno scelto ⟨di fare⟩ di un'azione scusabile una contaminazione delittuosa, mostrando di compiacersi, a favore della loro incontinenza, di ciò che una giusta remissione poteva espiare. ... 314

Irripetibilità del battesimo

(c. 6) Quanti invece ..., sono stati costretti da paura o sono stati traviati dall'errore a ripetere il battesimo e ora riconoscono di aver agito contro il sacramento della fede cattolica, devono osservare quella direttiva, secondo la quale ⟨pervengono⟩ ad associarsi a noi se non attraverso il rimedio della confessione e ricevono l'unità della comunione attraverso l'imposizione della mano del vescovo. ... 315

(c. 7) Infatti coloro che hanno ricevuto il battesimo dagli eretici non essendo stati precedentemente battezzati, debbono essere confermati con la sola invocazione dello Spirito Santo mediante l'imposizione delle mani, giacché hanno ricevuto solo la forma del battesimo senza la forza della santificazione. Come sapete, insistiamo che si osservi questa regola in tutte le chiese, affinché il lavacro, una volta ricevuto, non venga violato da nessuna ripetizione, giacché l'apostolo dice: «Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo» [*Ef 4,5*]. La sua abluzione non si deve profanare con ripetizione alcuna, ma, come abbiamo detto, si deve solamente invocare la santificazione dello Spirito Santo: affinché ciò che nessuno riceve dagli eretici, ⟨lo⟩ si consegua dai sacerdoti cattolici. 316

317-318: Lettera *Promisisse me memini* all'imperatore Leone I, 17 agosto 458

tanum ... et ... Epistula ad Leonem I imperatorem (Epistula CLXV) (TD ser. theol. 9; Roma 1932) 50-54 (n. 76-81 94-98 113-122) / ACOe 2/IV, 115_{30}-$116_{1\ 13\text{-}17}$ $117_{8\text{-}18}$ (= *Collectio Grimanica*, Lettera 104) / BullTau Appendix 1, 173b-174a 175a / PL 54, 1163B-1165A 1167AB (= Lettera 165). – *Reg.*: JR 542.

Le due nature in Cristo

(c. 6) Anche se dunque nell'unico Signore Gesù Cristo, vero Figlio di Dio e dell'uomo, c'è un'unica persona del Verbo e della carne, che compie in modo inseparabile e indiviso azioni comuni, si devono tuttavia distinguere le qualità delle loro opere, e con la sincera contemplazione della fede si deve discernere a cosa venga innalzata l'umiltà della carne, e a cosa venga abbassata l'altezza della divinità, che cosa sia ciò che la carne senza il Verbo non fa, e che cosa sia ciò che il Verbo senza la carne non realizza.[1] ... 317

Quamvis itaque ab illo initio, quo in utero Virginis Verbum caro factum est, nihil unquam inter utramque formam divisionis exstiterit, et per omnia incrementa corporea unius personae fuerint totius temporis actiones, ea ipsa tamen, quae inseparabiliter facta sunt, nulla permixtione confundimus, sed quid cuius formae sit, ex operum qualitate sentimus. ...

318 (c. 8) Cum ergo unus sit Dominus Iesus Christus et verae deitatis veraeque humanitatis in ipso una prorsus eademque persona sit, exaltationem tamen, qua illum, sicut Doctor gentium dicit, exaltavit Deus et donavit illi nomen, quod super omne nomen excellit [*cf. Phil 2,9s*], ad eandem intellegimus pertinere formam, quae ditanda erat tantae glorificationis augmento. In forma quippe Dei aequalis erat Filius Patri, et inter Genitorem atque Unigenitum nulla erat in essentia discretio, nulla in maiestate diversitas; nec per incarnationis mysterium aliquid decesserat Verbo, quod ei Patris munere redderetur. Forma autem servi, per quam impassibilis deitas sacramentum magnae pietatis implevit, humana humilitas est, quae in gloriam divinae potestatis evecta est, in tantam unitatem ab ipso conceptu Virginis deitate et humanitate conserta, ut nec sine homine divina, nec sine Deo agerentur humana.

319-320: Ep. *Frequenter quidem* ad Neonem episc. Ravennat., 24 Oct. 458

De baptismo dubio et a haereticis collato .

319 (1) ... Quorumdam fratrum suggestione comperimus, aliquos captivorum ad sedes suas libere redeuntes, qui scilicet in captivitatem illa aetate devenerint, quae nullius rei firmam potuerat habere notitiam, remedium quidem implorare baptismatis, sed utrum eiusdem mysterium baptismatis ac sacramenta perceperint, infantiae inscientia non posse reminisci, et ideo sub hoc latentis recordationis incerto animas suas in discrimen adduci, dum sub specie cautionis negatur his gratia, quae ideo non impenditur, quia putatur impensa. Cum itaque tribuere talibus dominici sacramenta mysterii non immerito quorumdam fratrum formido dubitaret, in synodali ut diximus coetu formam huiuscemodi consultationis accepimus ... .

In primis itaque providere debemus, ne dum speciem quamdam cautionis tenemus, damnum regenerandarum incidamus animarum. Quis enim ita sit suspicationibus suis deditus, ut verum esse definiat, quod, omni manifestatione cessante, ex opinione ambigua suspicatur?

Sebbene così da quell'inizio, nel quale il Verbo si è fatto carne nell'utero della Vergine, mai abbia esistito alcuna divisione tra le due forme, e attraverso tutti gli stadi di crescita del corpo le azioni di sempre siano state di un'unica persona, non confondiamo tuttavia con mescolanza alcuna ciò che fu compiuto in maniera inseparabile, ma percepiamo che cosa sia ⟨proprio⟩ di una determinata forma dalla qualità delle opere. ...

(c. 8) Pur essendo dunque unico il Signore Gesù Cristo e in lui veramente unica e medesima ⟨sia⟩ la persona della vera divinità e della vera umanità, tuttavia comprendiamo che l'esaltazione, con la quale, come dice il dottore delle genti, Dio lo *ha esaltato e gli ha* dato un *nome*, che supera ogni nome [*cf. Fil 2,9s*], si riferisce a quella forma, che doveva venire arricchita con l'aumento di così grande glorificazione. Infatti nella forma di Dio il Figlio era eguale al Padre, e tra il Genitore e l'Unigenito non c'era alcuna distinzione nell'essenza, nessuna diversità nella maestà; né mediante il mistero dell'incarnazione era venuto al Verbo qualcosa, che gli dovesse essere restituito dal favore del Padre. La forma del servo, invece, attraverso la quale la divinità non soggetta a patire adempì un impegno di grande pietà, è la bassezza umana, che è stata sollevata nella gloria della potenza divina, essendo state divinità e umanità avvinte fin dallo stesso concepimento della Vergine in un'unità così grande, che non venissero compiute né senza l'uomo le azioni divine, né senza Dio le azioni umane. 318

319-320: Lettera *Frequenter quidem* al vescovo Neone di Ravenna, 24 ott. 458

Ed.: BullCocq 1, 43bf / BullTau 1, 74ab / PL 54, 1192A-1194B (= Lettera 166). - *Reg.*: JR 543.

Battesimo incerto e amministrato da eretici

(1) ... Per avviso di alcuni fratelli siamo venuti a sapere, che alcuni prigionieri liberati, di ritorno alle loro dimore – essi erano caduti in prigionia in un'età in cui non potevano avere sicura conoscenza di cosa alcuna –, chiedono il rimedio del battesimo, ma non possono ricordarsi per via della mancanza puerile di coscienza, se caso mai abbiano già ricevuto il mistero del medesimo battesimo e i sacramenti e che perciò in questa incertezza di un ricordo non possibile le loro anime sono esposte al rischio, giacché sotto la parvenza della prudenza viene loro negata la grazia, che appunto non viene elargita per il motivo che la si pensa già elargita. Giacché dunque non ingiustamente il timore rende incerti alcuni fratelli a elargire a tali persone i sacramenti del mistero del Signore, nell'assemblea sinodale, come abbiamo detto, abbiamo ricevuto formalmente richiesta di consiglio circa tale ⟨questione⟩ 319

Dobbiamo dunque anzitutto vedere che, mentre osserviamo una certa parvenza di prudenza, non facciamo il danno delle anime che debbono essere rigenerate. Chi infatti può essere tanto tributario delle proprie supposizioni, da dichiarare essere vero, ciò che, mancando ogni testimonianza, viene supposto in base a una opinione incerta?

Cum itaque baptizatum se nec ille recordetur, qui regenerationis est cupidus, nec alter attestari de eo possit, qui nesciat consecratum, nihil est, in quo peccatum possit obrepere, cum in hac parte conscientiae suae nec ille reus sit, qui consecratur, nec ille, qui consecrat.

Scimus quidem inexpiabile esse facinus, quoties iuxta haereticorum damnata a sanctis Patribus instituta cogitur aliquis lavacrum, quod regenerandis semel tributum est, bis subire, apostolica reclamante doctrina, quae nobis unam praedicat in Trinitate deitatem, unam in fide confessionem, unum in baptismate sacramentum [*Eph 4,5*]. Sed in hoc nihil simile formidatur, quoniam non potest in iterationis crimen venire, quod factum esse omnino nescitur. ...

320 (2) Quod si ab haereticis baptizatum quempiam fuisse constiterit, erga hunc nullatenus sacramentum regenerationis iteretur, sed hoc tantum, quod ibi defuit, conferatur: ut per episcopalem manus impositionem virtutem Sancti Spiritus consequatur.

321-322: Ep. *Epistolas fraternitatis* ad Rusticum episc. Narbon., 458 aut 459

De obligatione votorum religiosorum

321 (Inquisitio 14) Propositum monachi proprio arbitrio aut voluntate susceptum deseri non potest absque peccato. Quod enim quis vovit Deo, debet et reddere [*Dt 23,21; Ps 49,14*]. Unde qui relicta singularitatis professione ad militiam vel ad nuptias devolutus est, publicae paenitentiae satisfactione purgandus est: quia etsi innocens militia et honestum potest esse coniugium, electionem meliorum deseruisse transgressio est.

322 (Inquisitio 15) Puellae, quae non coactae parentum imperio, sed spontaneo iudicio virginitatis propositum atque habitum susceperunt, si postea nuptias eligunt, praevaricantur, etiam si consecratio non accessit ...

323: Ep. *Magna indignatione* ad universos episcopos per Campaniam etc., 6 Mart. 459

De confessione secreta

323 (c. 2) Illam etiam contra apostolicam regulam praesumptionem, quam nuper agnovi a quibusdam illicita usurpatione committi, modis omnibus con-

Dunque non ricordando di essere stato battezzato colui che ha il desiderio della rigenerazione, né potendo attestarlo di lui altri, che non ⟨lo⟩ sappia consacrato, non c'è nulla in cui il peccato possa insinuarsi, non essendo colpevoli riguardo questo punto della loro coscienza né colui che viene consacrato, né colui che consacra.

Sappiamo certamente che è sempre delitto inespiabile, che qualcuno, secondo le usanze degli eretici condannate dai santi padri, venga costretto a sottoporsi due volte al lavacro, che ai rigenerandi è già stato elargito una volta; vi si oppone l'insegnamento apostolico, che ci annuncia una sola divinità nella Trinità, una sola professione nella fede, un solo sacramento nel battesimo [*Ef 4,5*]. Ma in questo ⟨caso⟩ non c'è da temere nulla di simile, poiché non può essere computato come colpa di ripetizione ciò che totalmente si ignora se sia stato fatto. ...

(2) Che se sarà risultato sicuro che uno sia stato battezzato dagli eretici, 320
non si ripeta assolutamente nei suoi confronti il sacramento della rigenerazione, ma si conferisca soltanto ciò che vi è mancato: affinché egli attraverso l'imposizione episcopale della mano consegua la forza dello Spirito Santo.

321-322: Lettera *Epistolas fraternitatis* al vescovo Rustico di Narbonne, a. 458 o 459

Ed.: BullCocq 1, 28b / BullTau 1, 45b / PL 54, 1207BC (= Lettera 167). – *Reg.*: JR 544.

Obbligatorietà dei voti religiosi

(Richiesta 14) Il tenore di vita di un monaco, se intrapreso di propria de- 321
cisione e volontà, non può essere abbandonato senza peccare. Infatti ciò che uno ha votato a Dio, deve pure renderglielo [*Dt 23,21; Sal 50,14*]. Per cui colui che, abbandonata la professione di una vita da solo, si è dato alla vita militare o è passato a nozze, deve essere purificato con l'ammenda di una penitenza pubblica: giacché, anche se la vita militare può essere senza colpa e onesto un matrimonio, è trasgressione aver abbandonato la scelta del meglio.

(Richiesta 15) Le fanciulle che, non costrette da comando dei genitori, 322
ma con libera decisione, hanno accolto lo stato di vita e l'abito della verginità, se più tardi scelgono le nozze, compiono una trasgressione, anche se non sono giunte alla consacrazione ...

323: Lettera *Magna indignatione* a tutti i vescovi della Campania, ecc., 6 marzo 459

Ed.: BullCocq 1, 47a / BullTau 1, 80a / PL 54, 1210CD (= Lettera 168). – *Reg.*: JR 545.

La confessione segreta

(c. 2) Dispongo che venga rimossa in tutti i modi quella temerarietà che è 323
anche contro la regola apostolica, di cui recentemente ho appreso, che viene

stituo submoveri. De paenitentia scilicet, quae a fidelibus postulatur, ne de singulorum peccatorum genere libello scripta professio publice recitetur, cum reatus conscientiarum sufficiat solis sacerdotibus indicari confessione secreta. Quamvis enim plenitudo fidei videatur esse laudabilis, quae propter Dei timorem apud homines erubescere non veretur, tamen quia non omnium huiusmodi sunt peccata, ut ea, qui paenitentiam poscunt, non timeant publicare, removeatur tam improbabilis consuetudo, ne multi a paenitentiae remediis arceantur, dum aut erubescunt aut metuunt inimicis suis facta reserari, quibus possint legum constitutione percelli. Sufficit enim illa confessio, quae primum Deo offertur, tum etiam sacerdoti, qui pro delictis paenitentium precator accedit. Tunc enim demum plures ad paenitentiam poterunt provocari, si populi auribus non publicetur conscientia confitentis.

325-329: *Statuta Ecclesiae Antiqua*, saec. V exeunte vel medio

Questi statuti sono chiamati, secondo una tradizione più tardiva, anche *Statuta antiqua Orientis*. I canoni di questa raccolta provengono da diversi sinodi e presentano somiglianze con le *Constitutiones Apostolorum*. Non risalgono al presunto 4° sinodo di Cartagine del 398, ma furono composti verso la metà o la fine del sec. V nella Gallia Narbonese. Non li si fa più risalire a Cesario di Arles, ma piuttosto a Gennadio di Marsiglia e al suo *Liber ecclesiasticorum dogmatum* (cf. C. Munier, l.c sotto).
Ed.: C. Munier, *Les Statuta Ecclesiae Antiqua. Édition - Études critiques* (Bibliothèque de l'Institut de Droit Canonique de l'Université de Strasbourg 5; Paris 1960) 75-78 ▷

Examen de fide praemittendum ordinationi episcopali

325 Qui episcopus ordinandus est, antea examinetur, si ... in Scripturarum sensibus cautus, si in dogmatibus ecclesiasticis exercitatus, et ante omnia, si fidei documenta verbis simplicibus adserat, id est, Patrem et Filium et Spiritum Sanctum unum Deum esse confirmans, totamque in Trinitate deitatem coëssentialem et consubstantialem et coaeternalem et coomnipotentem praedicans; si singulam quamque in Trinitate personam plenum Deum et totas tres personas unum Deum; si incarnationem divinam non in Patre neque in Spiritu Sancto factam, sed in Filio tantum credat, ut, qui erat in divinitate Dei Patris Filius, ipse fieret in homine hominis matris filius, Deus verus ex Patre, et homo verus ex matre, carnem ex matris visceribus habens, et animam humanam rationabilem, simul in eo ambae naturae, id est, homo et Deus, una persona, unus Filius, unus Christus, unus Dominus, creator omnium quae sunt, et auctor et dominus et *creator* [rector] cum Patre et Spiritu Sancto omnium creaturarum, qui passus est vera carnis passione, mortuus vera corporis sui morte, resurrexit vera carnis suae resurrectione et vera animae resumptione, in qua veniet iudicare vivos et mortuos.

Quaerendum est etiam ab eo, si Novi et Veteris Testamenti, id est, Legis et Prophetarum et Apostolorum unum eundemque credat auctorem et Deum;

commessa da alcuni con uso illecito. Circa la confessione cioè, che viene richiesta dai fedeli; che non si proclamino in pubblico dichiarazioni scritte su taccuino circa il genere dei singoli peccati, essendo sufficiente che la colpa delle coscienze venga manifestata ai soli sacerdoti con confessione segreta. Sebbene infatti sembri essere lodevole una pienezza di fede, che per timore di Dio non abbia soggezione di arrossire presso gli uomini, tuttavia, giacché i peccati di tutti non sono di tale specie che coloro che chiedono la confessione non ⟨sempre⟩ non temano di renderli pubblici, sia rimossa una consuetudine tanto inaccettabile, acciocché molti non vengano allontanati dal beneficio della confessione, perché o si vergognano o hanno timore che vengano svelati ai loro nemici fatti, in base ai quali potrebbero essere colpiti dalle disposizioni di legge. È sufficiente, infatti, quella confessione, che viene offerta prima a Dio, poi anche al sacerdote, che si aggiunge come intercessore per le mancanze dei penitenti. Infatti parecchi potranno essere invogliati alla confessione unicamente se la coscienza dei penitenti non verrà resa pubblica alle orecchie del popolo.

325-329: *Statuta Ecclesiae Antiqua*, metà o fine del sec. V

[= *325] 95s [= *326-329] / in Cesario di Arles, *Opera omnia* 2, a cura di G. Morin (Maredsous 1942) 90s 95 / C. Munier: CpChL 148 (1963) 164-166 181s / M. Andrieu, *Les Ordines Romani du Haut Moyen-Age*, 3 (Spec. Sacr. Lov. 24; Louvain 1951) 616s 617s (= Appendice a *Ordo Romanus XXXIV*) / Bruns 1, 140s 141 / PL 56, 879A-880B 887C-888A / MaC 3, 949D-950D 950E-951C / HaC 1, 978C-E 979AB (= «4° sinodo di Cartagine»). – *Reg.*: CIPL 1776.

L'esame della fede prima dell'ordinazione episcopale

Colui che deve essere ordinato vescovo, prima venga esaminato, se ... 325
⟨è⟩ prudente nell'interpretazione delle Scritture, se ⟨è⟩ pratico dei principi della chiesa, e soprattutto se egli sostenga con semplici parole gli insegnamenti della fede, cioè confermando che il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo sono un solo Dio, e dichiarando che nella Trinità ⟨c'è⟩ tutta la divinità coessenziale e consostanziale e coeterna e coonnipotente; se ⟨riconosca⟩ ogni singola persona nella Trinità come Dio pieno e tutte le tre persone come un unico Dio; se creda che l'incarnazione divina non avvenne né nel Padre né nello Spirito Santo, ma solo nel Figlio, affinché colui che nella divinità era Figlio di Dio Padre, egli stesso divenisse nell'uomo figlio dell'uomo, della madre, Dio vero dal Padre, e uomo vero dalla madre, che ha la carne dall'utero della madre, e un'anima umana dotata di ragione; che in lui contemporaneamente ⟨sono⟩ ambedue le nature, che egli sia cioè uomo e Dio, una sola persona, un unico Figlio, un unico Cristo, un unico Signore, creatore di tutte le cose che sono, e autore e Signore e *creatore* [rettore] con il Padre e lo Spirito Santo di tutte le creature, che ha sofferto con vera passione della carne, morto con vera morte del suo corpo, risuscitò con vera risurrezione della sua carne e con vera riassunzione dell'anima, nella quale egli verrà a giudicare i vivi e i morti.

Lo si deve interrogare anche se creda che l'autore e Dio del Nuovo e dell'Antico Testamento, cioè della Legge e dei Profeti e degli Apostoli ⟨sia⟩ unico e il

si diabolus non per condicionem, sed per arbitrium factus sit malus. Quaerendum etiam ab eo, si credat huius quam gestamus et non alterius carnis resurrectionem; si credat iudicium futurum et recepturos singulos pro his quae in hac carne gesserunt vel poenas vel gloriam; si nuptias non improbet; si secunda matrimonia non damnet; si carnium perceptionem non culpet; si paenitentibus reconciliatis communicet; si in baptismo omnia peccata, id est, tam illud originale contractum quam illa quae voluntarie admissa sunt, dimittantur; si extra Ecclesiam catholicam nullus salvetur.

Cum, in his omnibus examinatus, inventus fuerit plene instructus, tunc cum consensu clericorum et laicorum et conventu totius provinciae episcoporum ... ordinetur episcopus.

De manus impositione ut materia ordinationis

326 Recapitulatio ordinationis officialium Ecclesiae:

Can. 90 (2). Episcopus cum ordinatur, duo episcopi ponant et teneant Evangeliorum codicem super *cervicem* [caput] eius, et, uno super eum fundente benedictionem, reliqui omnes episcopi qui adsunt manibus suis caput eius tangant.

327 Can. 91 (3). Presbyter cum ordinatur, episcopo *eum* [-!] benedicente et manus super caput eius tenente, etiam omnes presbyteri qui praesentes sunt manus suas iuxta manus episcopi super caput illius teneant.

328 Can. 92 (4). Diaconus cum ordinatur, solus episcopus qui eum benedicit manus suas super caput eius ponat: quia non ad sacerdotium, sed ad ministerium[1] consecratur.

329 Can. 93 (5). Subdiaconus cum ordinatur, quia manus impositionem non accipit, patenam de manu episcopi accipiat vacuam, et vacuum calicem. De manu vero archidiaconi accipiat urceolum cum aqua et manile et manutergium.

SIMPLICIUS: 3 Mart. 468 – 10 Mart. 483

330-342: Conc. ARELATENSE, a. 473: Lucidi presb. Libellus subiectionis

Della dottrina della predestinazione del presbitero Lucido trattarono due sinodi: quello di Arles nell'anno 473 e poco dopo quello di Lione. Lo scritto di ritrattazione era stato composto e mandato ai 30 vescovi sinodali della Gallia dal vescovo Fausto di Reji (o Riez). Lucido dovette sottoscriverlo. – *Ed.*: In Fausto di Reji, Lettera 2: a cura di Aug. Engelbrecht, in CSEL 21, 165_{14}-168_{2} / a cura di Br. Krusch, in MGH Auctores antiquissi- ▷

*328 [1] Cioè a ministro del vescovo o del presbitero, ciò che è stabilito anche nel can. 57 (o 37); cf. la fonte di questa prescrizione, cioè Ippolito di Roma, *Traditio apostolica* 8: «Nell'ordinazione dei diaconi imponga le sue mani solo il vescovo, giacché egli non viene ordinato al sacerdozio, ma a ministro del vescovo, affinché egli esegua ciò che gli viene comandato ..» («in diacono ordinando solus episcopus imponat manus, propterea quia non in sacerdotio ordinatur, sed in

medesimo; se il diavolo sia divenuto maligno non per ⟨propria⟩ condizione, ma attraverso il ⟨libero⟩ arbitrio. Lo si deve anche interrogare se creda la risurrezione di questa carne che portiamo e non di un'altra carne; se crede che ci sarà il giudizio e che i singoli riceveranno per quanto hanno compiuto in questa carne o le pene o la gloria; se non disapprovi le nozze; se non condanni i secondi matrimoni; se non biasimi il consumo nutritivo di carni; se abbia comunanza con i penitenti riconciliati; se nel battesimo vengano rimessi tutti i peccati, cioè sia quello originalmente contratto, sia quelli commessi volontariamente; se ⟨creda che⟩ fuori della chiesa cattolica nessuno si salvi.

Se, esaminato in tutti questi punti, sarà stato trovato pienamente istruito, allora con il consenso dei chierici e dei laici e riunendosi i vescovi di tutta la provincia ... sia ordinato vescovo.

L'imposizione delle mani come materia dell'ordinazione

Riassunto dell'ordinazione dei detentori d'ufficio nella chiesa: 326

Can. 90 (2). Quando viene ordinato un vescovo, due vescovi gli pongano e gli tengano il libro degli Evangeli sopra la *nuca* [il capo], e, mentre uno effonde su di lui la benedizione, tutti gli altri vescovi che sono presenti tocchino con le loro mani il suo capo.

Can. 91 (3). Quando viene ordinato un presbitero, mentre il vescovo 327
lo [-!] benedice e gli tiene la mano sul capo, anche tutti gli altri presbiteri che sono presenti tengano le loro mani accanto alla mano del vescovo sul suo capo.

Can. 92 (4). Quando viene ordinato un diacono, il solo vescovo che 328
lo benedice gli ponga la sua mano sul capo: giacché viene consacrato non per il sacerdozio, ma per il ministero.[1]

Can. 93 (5). Quando viene ordinato un suddiacono, giacché non ri- 329
ceve l'imposizione della mano, accolga dalla mano del vescovo la patena vuota e il calice vuoto. Dalla mano, invece, dell'arcidiacono riceva l'orciuolo con l'acqua e la vaschetta e il manutergio.

ILARIO: 19 nov. 461 – 29 febbr. 468

SIMPLICIO: 3 marzo 468 – 10 marzo 483

330-342: Sinodo di ARLES, a. 473: Formula di sottomissione del presb. Lucido

mi 8 (Berlin 1887) 290s (= appendice a C. Sollius Apollinaris Sidonius, *Epistulae et carmina*, Lettera 19); in Hinkmar, vescovo di Reims, *Liber de praedestinatione Dei et libero arbitrio* II 1: PL 125, 81C-82C / J. Sirmond, *Historia Praedestinatiana*, in PL 53, 685D (= appendice al *Praedestinatus*) / MaC 7, 1010D-1012A / HaC 2, 809B-810C.

ministerio episcopi, ut faciat ea quae ab ipso iubentur ...»); cf. B. Botte, *Hippolyte de Rome* (SouChr 11bis; [3]1984) 58; idem, *Hippolyte de Rome* (LQF 39; Münster 1963) 22.

De gratia et praedestinatione

330 Correptio vestra salus publica, et sententia vestra medicina est. Unde et ego summum remedium duco, ut praeteritos errores accusando excusem, et salutifera confessione me diluam. Proinde iuxta praedicandi recentia statuta concilii, damno vobiscum sensum illum,

qui dicit humanae oboedientiae laborem divinae gratiae non esse iungendum;

331 qui dicit post primi hominis lapsum ex toto arbitrium voluntatis exstinctum;

332 qui dicit quod Christus Dominus et Salvator noster mortem non pro omnium salute susceperit;

333 qui dicit quod praescientia Dei hominem violenter compellat ad mortem, vel quod Dei pereant voluntate qui pereunt;

334 qui dicit quod post acceptum legitime baptismum in Adam moriatur quicumque deliquerit;

335 qui dicit alios deputatos ad mortem, alios ad vitam praedestinatos;

336 qui dicit ab Adam usque ad Christum nullos ex gentibus per primam Dei gratiam, id est per legem naturae, in adventum Christi esse salvatos eo quod liberum arbitrium ex omnibus in primo parente perdiderint;

337 qui dicit patriarchas ac prophetas vel summos quosque sanctorum, etiam ante redemptionis tempora in paradisi habitatione deguisse;

338 qui dicit ignes et inferna non esse.

339 Haec omnia quasi impia et sacrilegiis repleta condemno. Ita autem assero gratiam Dei, ut adnisum hominis et conatum gratiae semper adiungam, et libertatem voluntatis humanae non exstinctam, sed adtenuatam et infirmatam esse pronuntiem, et periclitari eum, qui salvus est, et eum qui periit, potuisse salvari.

340 Christum etiam, Deum et Salvatorem nostrum, quantum pertinet ad divitias bonitatis suae, pretium mortis pro omnibus obtulisse, et quia nullum perire velit, qui est Salvator omnium hominum, maxime fidelium, dives in omnibus qui invocant illum [*Rm 10,12*]. Et quia in tantis rebus conscientiae satisfaciendum, memini me ante dixisse, quod Christus pro his tantum, quos credituros praescivit, advenisset [*provocando ad Mt 20,28; 26,28; Hb 9,27*]. Nunc vero sacrorum testimoniorum auctoritate, quae abunde per spatia divinarum inveniuntur Scripturarum, ex seniorum doctrinae ratione patefacta, libens fateor Christum etiam pro perditis advenisse, quia eodem nolente perierunt. Neque enim fas est circa eos solum, qui videntur esse salvati, immensae divitias bonitatis ac beneficia divina concludi. Nam si Christum his tantum remedia adtulisse dicimus, qui redempti sunt, videbimur absolvere non redemptos, quos pro redemptione contempta constat esse puniendos.

Grazia e predestinazione

La vostra riprensione è salute pubblica, e il vostro giudizio medicina. Perciò anch'io ritengo sommo rimedio scusarmi accusando gli errori passati e purificarmi con salutare confessione. Perciò secondo le decisioni recenti del sinodo che deve essere reso noto, condanno con voi quel modo di concepire 330

che dice che lo sforzo dell'obbedienza umana non è da unire alla grazia divina;

che dice che dopo la caduta del primo uomo ⟨sia⟩ estinto del tutto il ⟨libero⟩ arbitrio della volontà; 331

che dice che Cristo Signore e nostro Salvatore abbia accettato la morte non per la salvezza di tutti; 332

che dice che la prescienza di Dio forzi violentemente l'uomo alla morte, ossia che coloro che vanno perduti, vanno perduti per volontà di Dio; 333

che dice che dopo aver ricevuto legittimamente il battesimo muore in Adamo chiunque abbia commesso un fallo; 334

che dice che gli uni ⟨sono⟩ destinati alla morte, gli altri predestinati alla vita; 335

che dice che da Adamo fino a Cristo nessuno tra i pagani sia stato salvato mediante la prima grazia di Dio, cioè mediante la legge naturale, in vista della venuta di Cristo, per il motivo che essi nel primo genitore avrebbero perso del tutto il libero arbitrio; 336

che dice che i patriarchi e i profeti, o tutti i più grandi santi, abbiano soggiornato nella dimora del paradiso anche prima dei tempi della redenzione; 337

che dice che non c'è fuoco e inferno; 338

Condanno tutte queste cose come empie e sacrileghe. Affermo invece quanto alla grazia di Dio, che è tale che sempre lo sforzo dell'uomo è unito alla spinta della grazia e dichiaro che la libertà della volontà umana non ⟨è⟩ estinta, ma attenuata e indebolita, e che colui che è salvo è nel pericolo, e che colui che si è perduto, avrebbe potuto essere salvato. 339

Anche Cristo, nostro Dio e Salvatore, quanto concerne le ricchezze della sua bontà, ha offerto il prezzo della morte per tutti, anche perché non vuole che nessuno si perda, egli che è il Salvatore di tutti gli uomini, in modo particolare dei credenti, ricco verso tutti coloro che lo invocano [*Rm 10,12*]. E dato che circa realtà così importanti si deve dare soddisfazione alla coscienza, ricordo di aver detto antecedentemente che Cristo sia venuto soltanto per coloro di cui aveva prescienza che avrebbero creduto [*appellandosi a Mt 20,28; 26,28; Eb 9,27*]. Ora invece in base alle autorità delle sacre testimonianze, che si trovano in abbondanza nei testi delle divine Scritture, messe in luce dalla riflessione dell'insegnamento dei Padri, volentieri professo che Cristo è venuto anche per coloro che si sono perduti, giacché essi si sono perduti contro la sua volontà. Non è infatti conveniente che le ricchezze dell'incommensurabile bontà e i benefici divini vengano ristretti solamente a coloro che risultano essere stati salvati. Infatti se diciamo che Cristo ha portato i mezzi della redenzione soltanto a quelli che sono redenti, sarà necessario che assolviamo i non redenti, dei quali invece consta che siano punibili per il disprezzo della redenzione. 340

341 Assero etiam per rationem et ordinem saeculorum alios lege gratiae, alios lege Moysi, alios lege naturae, quam Deus in omnium cordibus scripsit [*cf. Rm 2,15*], in spe adventus Christi fuisse salvatos; nullos tamen ex initio mundi, ab originali nexu nisi intercessione sacri sanguinis absolutos.

342 Profiteor etiam aeternos ignes et infernales flammas factis capitalibus praeparatas, quia perseverantes in finem humanas culpas merito sequitur divina sententia, quam iuste incurrunt, qui haec non toto corde crediderint.

Orate pro me, domini sancti et apostolici Patres! – Lucidus presbyter hanc epistolam manu propria subscripsi et, quae in ea adstruuntur, assero, et quae sunt damnata, damno.

343: Ep. *Quantum presbyterorum* ad Acacium episc. C'pollt., 10 Ian. 476

Si allude ai concili di Nicea, Efeso e Calcedonia. Si nomina gli eretici ivi ripresi. Non si parla del concilio Costantinopolitano I (381). – *Ed.*: O. Guenther: CSEL 35, 131_{12}-132_{24} ▷

De auctoritate Romanorum Pontificum
et Conciliorum oecumenicorum

343 (§ 3 [c. 2]) Quia sanctae memoriae praedecessorum Nostrorum exstante doctrina, contra quam nefas est disputare, quisquis recte sapere videtur novis assertionibus non indiget edoceri, sed plana atque perfecta sunt omnia, quibus potest vel deceptus ab haereticis erudiri, vel in vinea Domini plantandus institui; implorata fide clementissimi principis vocem faciendae synodi fac respui. ... (6[3]) Hortor ergo, frater carissime, ut modis omnibus faciendae synodi perversorum conatibus resistatur, quae non alias semper indicta est, nisi cum aliquid in pravis sensibus novum aut in assertione dogmatum emersit ambiguum: ut in commune tractantibus, si qua esset obscuritas, sacerdotalis deliberationis illuminaret auctoritas; sicut primum Arii ac deinde Nestorii, postremum Dioscori atque Eutychis fieri coëgit impietas. Et – quod misericordia Christi Dei nostri Salvatoris avertat – intimandum est, abominabile esse, contra sententias totius orbis Domini sacerdotum et principum utriusque rectorum damnatos restitui. ...

FELIX II (III): 13 Mart. 483 – 1 Mart. 492

345: Ep. *Quoniam pietas* ad Zenonem imp., 1 Aug. 484

Ed.: E. Schwartz, *Publizistische Sammlungen zum Acacianischen Schisma* (AbhBayAk Philosophisch-historische Abteilung N.F. 10; München 1934) 81_{14}-82_{23} (*Collectio Beroli-* ▷

Asserisco anche che attraverso l'ordine e la sequenza dei secoli gli uni sono stati salvati nella speranza della venuta di Cristo per la legge della grazia, altri per la legge di Mosè, altri per la legge della natura che Dio ha scritto nei cuori di tutti [*cf. Rm 2,15*]; che nessuno tuttavia dall'inizio del mondo è stato assolto dal legame ⟨della colpa⟩ originale se non per intercessione del sacro sangue. 341

Professo anche che ad azioni ⟨colpevoli⟩ capitali ⟨sono⟩ preparati fuochi eterni e fiamme infernali, giacché meritatamente alle colpe umane che vengono sostenute sino alla fine segue il giudizio di Dio, in cui incorrono giustamente coloro che non avranno creduto queste realtà di tutto cuore. 342

Pregate per me, santi signori e padri apostolici! – Io, il presbitero Lucido ho sottoscritto di mia propria mano questa lettera e asserisco ciò che in essa si sostiene e condanno ciò che in essa è condannato.

343: Lettera *Quantum presbyterorum* ad Acacio di Costantinopoli, 10 genn. 476

(= *Collectio Avellana*, Lettera 58, 3 6) / Thl 178s (= Lettera 2) / PL 58, 41B-42B (= Lettera 5) / BullTau Appendix 1, 207b-208b. – *Reg.*: JR 572.

L'autorità dei vescovi di Roma e dei concili ecumenici

(§ 3 [c. 2]) Giacché, continuando a valere l'insegnamento dei nostri predecessori di santa memoria, circa il quale non è lecito disputare, chiunque risulta avere la giusta concezione non ha bisogno di essere ammaestrato con nuove dichiarazioni, ma è tutto comprensibile e completo ciò, con cui o può essere istruito chi sia stato ingannato da eretici o può essere stabilito nella vigna del Signore chi vi deve essere piantato, dopo aver fatto appello alla fede del clementissimo principe, fa' che venga respinta la richiesta che si debba tenere un concilio. ... (6 [3]) Esorto perciò, carissimo fratello, ad opporsi in tutti i modi alle iniziative dei perversi di fare un concilio; ⟨un concilio⟩ infatti sempre è stato indetto solo quando è emerso qualcosa di nuovo in concetti depravati o qualcosa di incerto nella spiegazione dei dogmi, acciocché in un esame condotto per interesse comune, nel caso ci fosse qualche oscurità, l'autorità della decisione sacerdotale donasse luce, come costrinse a procedere la prima volta l'empietà di Ario, e poi di Nestorio, infine di Dioscoro e di Eutiche. E – che la misericordia di Cristo nostro Dio e Salvatore ce ne tenga lontano! – si deve intimare che è un abominio, che contro il giudizio dei sacerdoti del Signore di tutto l'orbe e di ambedue i prìncipi governanti, siano riabilitati quanti furono condannati. ... 343

FELICE II (III): 13 marzo 483 – 1° marzo 492

345: Lettera *Quoniam pietas* all'imperatore Zenone, 1° agosto 484

nensis, Lettera 33) / Thl 247 249s (= Lettera 8) / BullTau Appendix 1, 249a-250a. – *Reg.*: JR 601.

De libertate Ecclesiae

345 Cum apud barbaras etiam nationes atque ipsius deitatis ignaras in exsequendis negotiis vel humanis iure gentium semper legationis cuiuslibet habeatur sacrosancta libertas, notum est omnibus quanto magis ab imperatore Romano et christiano principe in rebus praesertim divinis oportuerit intemerata servari. ...

Puto autem quod pietas tua, quae etiam suis mavult vinci legibus quam reniti, caelestibus debeat parere decretis atque ita humanarum sibi rerum fastigium noverit esse commissum, ut tamen ea quae divina sunt, per dispensatores divinitus adtributos percipienda non ambigat; puto quod vobis sine ulla dubitatione sit utile, si Ecclesiam catholicam vestri tempore principatus sinatis uti legibus suis nec libertati eius quemquam permittatis obsistere, quae regni vobis restituit potestatem.

Certum est enim, hoc rebus vestris esse salutare, ut cum de causis agitur Dei, iuxta ipsius constitutum regiam voluntatem sacerdotibus Christi studeatis subdere, non praeferre, et sacrosancta per eorum praesules discere potius quam docere, Ecclesiae formam sequi, non huic humanitus sequenda iura praefigere neque eius sanctionibus velle dominari, cui Deus voluit clementiam tuam piae devotionis colla submittere, ne dum mensura caelestis dispositionis exceditur, eatur in contumeliam disponentis.

GELASIUS I: 1 Mart. 492 – 21 Nov. 496

347: Ep. *Famuli vestrae pietatis* ad Anastasium I imp., a. 494

De duplici suprema potestate in terris

347 (2) Duo sunt quippe, imperator auguste, quibus principaliter mundus hic regitur, a u c t o r i t a s s a c r a t a p o n t i f i c i u m et r e g a l i s p o t e s t a s, in quibus tanto gravius pondus est sacerdotum, quanto etiam pro ipsis regibus hominum in divino reddituri sunt examine rationem.

Nosti etenim, fili clementissime, quoniam licet praesedeas humano generi dignitate, rerum tamen praesulibus divinarum devotus colla submittis atque ab eis causas tuae salutis expetis, inque sumendis caelestibus sacramentis eisque, ut competit, disponendis subdi te debere cognoscis religionis ordine po-

La libertà della chiesa

Venendo da sempre considerata, anche presso le nazioni barbare e ignare della stessa divinità, sacrosanta per diritto dei popoli la libertà di qualsiasi legazione nell'eseguire compiti persino umani, è noto a tutti, quanto più sarebbe stato opportuno che essa dall'imperatore romano e principe cristiano fosse stata mantenuta inviolata soprattutto circa realtà .divine. ... 345

Penso anzi che la tua pietà, che preferisce che si sia vincolati dalle sue leggi piuttosto che ci si opponga, debba obbedire ai decreti celesti e così saprà che le è stato affidato il sommo livello delle realtà umane, acciocché tuttavia non metta in questione che ciò che è divino debba essere ricevuto attraverso dispensatori divinamente assegnati; penso che senza dubbio vi sia di utilità, se lascerete che la chiesa cattolica nel tempo del vostro governo usi le sue proprie leggi e non permettiate a nessuno di contrastare la sua libertà, che restituì a voi il potere del regno.

È sicuro infatti che sia salutare per le vostre cose che, trattandosi di questioni circa Dio, vi sforziate, secondo quant'egli ha stabilito, di sottomettere la regia volontà ai sacerdoti di Cristo, non di antepor⟨la⟩, e di apprendere le sacrosante realtà dai suoi presuli piuttosto che ⟨volerle⟩ insegnare, di rispettare le strutture della chiesa e non di prefiggerle leggi da seguire umanamente, né di voler dominare sulle sanzioni di essa, a cui Dio ha voluto che la tua clemenza si sottomettesse in religiosa devozione, affinché ⟨non avvenga che⟩, venendo oltrepassata la misura dell'ordinamento celeste, ⟨ciò⟩ vada a sfregio di chi ordina.

GELASIO I: 1° marzo 492 – 21 nov. 496

347: Lettera *Famuli vestrae pietatis* all'imperatore Anastasio I, a. 494

La lettera è il documento più noto della chiesa antica circa le due potestà sulla terra. – *Ed.*: E. Schwartz, l.c. al *345 20_{5-28} / Thl 350-352 (= Lettera 12, n. 2s) / BullTau Appendix 1, 281ab / PL 59, 42A-43A (= Lettera 8); cf. Graziano, *Decretum*, p I, dist. 96, c. 10 (Frdb 1, 340). – *Reg.*: JR 632.

La duplice suprema potestà sulla terra

(2) Sono due, in verità, o augusto imperatore, ⟨i poteri⟩ dai quali questo mondo precipuamente è retto: l'a u t o r i t à i n f o r z a d e l l a c o n s a c r a z i o n e d e i v e s c o v i e l a p o t e s t à r e g a l e; di questi due ⟨poteri⟩ è tanto più grave il peso dei sacerdoti, in quanto essi renderanno conto nel giudizio divino anche degli stessi re degli uomini. 347

Infatti tu sai, figlio clementissimo, che sebbene tu sia il primo in dignità tra gli uomini, ti sottometti tuttavia devotamente a coloro che sono preposti alle divine realtà e richiedi da loro quanto procura la tua salvezza, e riconosci che nel ricevere i sacramenti celesti e nella loro amministrazione, come compete, tu debba piuttosto sottometterti all'ordinamento religioso che presieder-

tius quam praeesse. Nosti itaque inter haec ex illorum te pendere iudicio, non illos ad tuam velle redigi voluntatem.

Si enim quantum ad ordinem publicae pertinet disciplinae, cognoscentes imperium tibi superna dispositione conlatum legibus tuis ipsi quoque parent religionis antistites, ne vel in rebus mundanis exclusae ...[1] videantur obviare sententiae, quo, oro te, decet affectu eis et convenit oboedire, qui praerogandis venerabilibus sunt attributi mysteriis?

Proinde, sicut non leve discrimen incumbit pontificibus siluisse pro divinitatis cultu quod congruit, ita his, quod absit, non mediocre periculum est, qui, cum debeant parere, despiciunt. Et si cunctis generaliter sacerdotibus recte divina tractantibus fidelium convenit corda submitti, quanto potius sedis illius praesuli consensus est adhibendus, quem cunctis sacerdotibus et divinitas summa voluit praeminere et subsequens Ecclesiae generalis iugiter pietas celebravit?

(3) Ubi pietas tua evidenter advertit numquam quolibet penitus humano consilio elevare se quemquam posse illius privilegio vel confessioni, quem Christi vox praetulit universis, quem Ecclesia veneranda confessa semper est et habet devota primatem. Impeti possunt humanis praesumptionibus, quae divino sunt iudicio constituta, vinci autem quorumlibet potestate non possunt.

348: Synodus ROMANA: *Acta* de absolutione Miseni, 13 Maii 495

De potestate Ecclesiae remittendi peccata

348 ... Cum nulli animae Deus omnipotens et misericors per ecclesiasticam pietatem quaerenti voluerit remedium denegari, non dubium est hoc ipso auctore Deo et divina conpunctione prodire, ut tunc de eius [*Miseni*] receptione tractetur, quando eam non protelanda quoque necessitas compellat impendi, nostro praeterea Salvatore beato Petro Apostolo prae ceteris deleganti: «Quaecumque ligaveris super terram, ligata erunt et in caelis, et quaecumque solveris super terram, erunt soluta et in caelis» [*Mt 16,19*], sicut et his verbis nihil constat exceptum, sic per apostolicae dispensationis officium et totum possit generaliter alligari et totum consequenter absolvi, praecipue cum ex hoc magis praeberi cunctis oporteat apostolicae miserationis exemplum, ut absolutione damnati, si resipiscant universi et ab errore se retrahant ... vinculis se damnationis ... non ambigant exuendos. ...

*347 [1] Schwartz suppone qui una lacuna, che egli completa nel modo seguente: «parere vel a Deo tibi permissae» («obbediscano o a una (disposizione) permessa a te da Dio»).

⟨lo⟩. Sai dunque che in questo ⟨ambito⟩ dipendi dal giudizio di quelli e non ⟨puoi⟩ volere che essi vengano assoggettati alla tua volontà.

Se infatti, per quanto è attinente all'ordine della pubblica disciplina, sapendo che per superna disposizione il governo è stato conferito a te, anche gli stessi presuli della religione obbediscono alle tue leggi, affinché non risulti che nelle cose mondane...[1] si sottraggano a una decisione magari ⟨da essi⟩ respinta, con quale amore, ti chiedo, si addice e conviene obbedire a coloro che sono stati destinati a dispensare i venerandi misteri?

Perciò, come i vescovi corrono il non lieve rischio di aver taciuto quanto conviene ⟨fare⟩ a favore del culto della divinità, così – Dio ce ne liberi! – sussiste un pericolo non mediocre per coloro che, dovendo obbedire, disdegnano ⟨di farlo⟩. E se è conveniente che in generale i cuori dei fedeli vengano sottomessi a tutti i sacerdoti che trattano giustamente le divine realtà, quanto più si deve prestare consenso al presule di quella sede, che sia la somma divinità volle che avesse il primato su tutti i sacerdoti, sia la susseguente pietà della chiesa generale ha esaltato senza interruzione?

(3) In ciò la tua pietà constata chiaramente che nessuno mai entro un qualsiasi piano puramente umano può elevarsi al privilegio e alla professione di fede di colui che la parola di Cristo ha preposto a tutti, e che la veneranda chiesa sempre ha riconosciuto e devotamente ha come primate. Le realtà che sono state costituite per giudizio divino, possono venir aggredite dall'umana temerarietà, non possono però essere vinte da nessuno.

348: Sinodo di ROMA: Atti dell'assoluzione di Miseno, 13 maggio 495

Miseno, l'inviato del papa, era passato dalla parte dello scismatico Acacio. Nel sinodo di Roma del 495 egli fu assolto dalla scomunica inflittagli nell'ottobre del 485. – *Ed.*: CSEL 35, 484_8-485_{20} (= *Collectio Avellana*, Lettera 103) / Thl 445s (= Gelasio, Lettera 30) / BarAE, dell'anno 495 n. 17-18.

La potestà della chiesa di rimettere i peccati

... Non avendo voluto negare Dio onnipotente e misericordioso mediante la pietà della chiesa ad anima alcuna che lo desideri il rimedio ⟨della salvezza⟩, non c'è dubbio che abbia Dio stesso come autore e provenga da divina compunzione, il fatto che si tratti della sua [*di Miseno*] riaccettazione proprio nel momento, in cui anche necessità da non differire costringa a concederla, venendo inoltre dato dal nostro Salvatore al beato Pietro apostolo prima degli altri l'incarico: «Tutto ciò che avrai legato sulla terra, sarà legato anche nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra, sarà sciolto anche nei cieli» [*Mt 16,19*]; come da queste parole consta che nulla viene escluso, così ⟨anche⟩ che mediante il ministero dell'elargizione apostolica tutto possa sia venir legato in maniera generale, sia susseguentemente venir sciolto, particolarmente se è opportuno che con ciò venga maggiormente presentato a tutti un esempio di misericordia apostolica, acciocché tutti i condannati, se si ravvedono e si ritraggono dall'errore ... non dubitino che per mezzo dell'assoluzione debbano venire sciolti ... dai vincoli della condanna. ... 348

Proinde quantum permittente Domino possibilitatis humanae desideranti remedia praebeamus, totum, quod supra nostrae facultatis est modulum, divino iudicio relinquentes, non autem nobis poterunt imputare, cur praevaricationis offensam viventibus remittamus, quod Ecclesiae Deo largiente possibile est, qui nos etiam mortuis veniam praestare deposcunt, quod nobis possibile non esse manifestum est. Quia cum dictum sit «quae ligaveris super terram», quos ergo non esse iam constat super terram, non humano, sed suo iudicio reservavit, nec audet Ecclesia sibimet vindicare, quod ipsis beatis apostolis conspiciat non fuisse concessum, quia alia sit causa superstitum, alia defunctorum.

349: Tomus *Ne forte* de anathematis vinculo, a. 495

De remissione peccatorum

349 (5) Dixit Dominus, quod in Spiritum Sanctum peccantibus nec hic esset nec in futuro saeculo remittendum [*Mt 12,32*]. Quantos autem cognoscimus in Spiritum Sanctum delinquentes, sicut haereticos diversos ... ad fidem catholicam revertentes, et hic remissionem suae percepisse blasphemiae, et in futurum spem sumpsisse indulgentiae consequendae? Nec ideo non vera est Domini sententia, aut putabitur esse ullatenus resoluta, cum circa tales, si hoc esse permaneant, nunquam omnino solvenda persistat, effectis autem non talibus inesse non possit, quae non est talibus inrogata.

Sicut etiam est consequenter et illud beati Ioannis Apostoli: Est peccatum ad mortem: non dico, ut oretur pro eo; et est peccatum non ad mortem: dico, ut oretur pro eo [*1Io 5,16s*]. Est peccatum ad mortem in eodem peccato manentibus; est peccatum non ad mortem ab eodem peccato recedentibus. Nullum est quippe peccatum, pro quo aut non oret Ecclesia remittendo, aut quod, data sibi divinitus potestate, desistentibus ab eodem non possit absolvere, vel paenitentibus relaxare, cui dicitur: Quaecunque dimiseritis super terram ... [*cf. Io 20,23*]; «quaecunque solveritis super terram, soluta erunt et in caelo» [*Mt 18,18*]. In quibuscunque omnia sunt, quantacunque sint, et qualiacunque sint, veraci nihilominus eorum manente sententia, qua nunquam solvendus esse denuntiatur in eorum tenore consistens, non etiam ab hoc eodem post recedens.

Perciò, per quanto permettendolo il Signore ⟨ci⟩ è dato di possibilità umane, offriamo a colui che li desidera i rimedi ⟨della salvezza⟩, abbandonando al giudizio divino tutto ciò che è sopra la piccola misura delle nostre facoltà; non ci potranno rinfacciare però di rimettere il danno della prevaricazione ai viventi, ciò che alla chiesa, concedendolo Dio, è possibile, coloro che richiedono che concediamo perdono anche ai morti, ciò che palesemente è a noi impossibile. Infatti avendo detto «ciò che avrai legato sulla terra», di conseguenza ha riservato non all'umano, ma al suo giudizio coloro che consta non essere più sulla terra, e la chiesa non osa attribuirsi ciò, che vede non essere stato concesso agli stessi beati apostoli; giacché un conto è la situazione dei sopravviventi, un conto quella dei defunti.

349: Trattazione *Ne forte* circa il vincolo dell'anatema, a. 495

Ed.: E. Schwartz, l.c. al *345 10_{13}-11_2 / Thl 562 (= tract. IV) / PL 59, 105A-C / MaC 8, 90C-91A. – *Reg.*: CIPL 1672; JR 701.

Il perdono dei peccati

(5) Il Signore disse che a quanti peccano contro lo Spirito Santo non 349
verrà perdonato né qui né nel secolo futuro [*Mt 12,32*]. Di quante persone però sappiamo, che, pur avendo mancato contro lo Spirito Santo, come diversi eretici ... ritornano alla fede cattolica e che qui hanno ricevuto la remissione della loro bestemmia e hanno attinto speranza di conseguire in futuro perdono? Non è perciò meno vera la sentenza del Signore, né la si riterrà in qualche modo annullata. Infatti essa continua a valere circa tali persone, se permangono nell'errore, ⟨e⟩ non potrà mai essere annullata del tutto; per quanti invece non risultano tali, essa non può valere, non essendo stata pronunciata per essi.

Così anche quel ⟨detto⟩ del beato apostolo Giovanni è di conseguenza: C'è un peccato per la morte: non dico che si preghi per esso; e c'è un peccato non per la morte: dico che per esso si preghi [*1Gv 5,16s*]. È peccato per la morte ⟨quello⟩ di coloro che in esso rimangono; è peccato non per la morte ⟨quello⟩ di coloro che si ritraggono dallo stesso peccato. Non c'è veramente peccato alcuno o per il quale la chiesa non preghi affinché possa essere rimesso, o che, in base alla potestà conferitale da Dio, essa non possa assolvere a quanti se ne distanziano, oppure che possa perdonare a quanti fanno penitenza; ad essa viene detto: Qualunque cosa avrete rimesso sulla terra ... [*cf. Gv 20,23*]; «qualunque cosa avrete sciolto sulla terra, sarà sciolta anche in cielo» [*Mt 18,18*]. Con qualunque cosa sono ⟨intesi⟩ tutti ⟨i peccati⟩ per quanto grandi siano e comunque siano, rimanendo purtuttavia il giudizio su di essi, con cui viene fatto sapere che mai potrà essere assolto chi persiste nel mantenerli, ma non anche chi in seguito se ne ritrae.

350-354: *Decretum Gelasianum* seu Ep. decretalis de libris recipiendis et non recipiendis, tp. incerto

Dalla tradizione sono attribuite tutte o alcune parti di questa raccolta di documenti a Damaso I (*Decretum Damasi*) o a Gelasio I (*Decretum Gelasianum*). La raccolta sarebbe stata ampliata e rielaborata anche da papa Ormisda (Lettera decretale [125 Thl] *De scripturis divinis*, 13 agosto 520). Si tratta di documenti di epoche diverse, che furono riuniti all'inizio del sec. VI o nell'Italia settentrionale o nella Francia meridionale da un ecclesiastico. Comprendono cinque parti: I. Trattazione circa lo Spirito Santo e i titoli cristologici [*178]; II. Canone della sacra Scrittura [*179s]; III. Dichiarazione circa il primato della sede romana e le sedi dei patriarcati [*350]. IV. Dichiarazione di riconoscimento dei concili ecumenici [*352]; V. Decreto circa l'approvazione di scritti di padri della chiesa e ▷

De primatu Romanae Sedis

350 Post [has omnes[1]] propheticas et evangelicas atque apostolicas [quas superius deprompsimus[1]] scripturas, quibus Ecclesia catholica per gratiam Dei fundata est, etiam illud intimandum putavimus, quod, quamvis universae per orbem catholicae diffusae Ecclesiae unus thalamus Christi sit, sancta tamen Romana Ecclesia nullis synodicis constitutis ceteris Ecclesiis praelata sit, sed evangelica voce Domini et Salvatoris primatum obtenuit: Tu es Petrus, inquiens, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam, et portae inferi non praevalebunt adversus eam, et tibi dabo claves regni caelorum, et quaecumque ligaveris super terram, erunt ligata et in caelo, et quaecumque solveris super terram, erunt soluta et in caelo [*Mt 16,18s*].

Addita est etiam societas beatissimi Pauli Apostoli, vasis electionis, qui non diverso, sicut haeretici garriunt, sed uno tempore, uno eodemque die gloriosa morte cum Petro in urbe Roma sub Caesare Nerone agonizans coronatus est; et pariter supradictam sanctam Romanam Ecclesiam Christo Domino consecrarunt aliisque omnibus urbibus in universo mundo sua praesentia atque venerando triumpho praetulerunt.

351 Est ergo prima Petri Apostoli sedes Romana Ecclesia non habens maculam neque rugam nec aliquid eiusmodi [*Eph 5,27*]. Secunda autem sedes apud Alexandriam beati Petri nomine a Marco eius discipulo atque evangelista consecrata est ... . Tertia vero sedes apud Antiochiam beatissimi Apostoli Petri habetur honorabilis, eo quod illic, priusquam Romam venisset habitavit et illic primum nomen Christianorum novellae gentis exortum est [*cf. Act 11,26*].

De auctoritate Conciliorum oecumenicorum

352 Et quamvis aliud fundamentum nullus possit ponere praeter id, quod positum est, qui est Christus Iesus [*cf. 1Cor 3,11*], tamen ad aedificationem sancta id est Romana Ecclesia post illas Veteris vel Novi Testamenti, quas regula-

*350 [1] Aggiunta di quei codici, in cui precede il canone della sacra Scrittura.

350-354: *Decretum Gelasianum* ossia Lettera decretale circa libri da approvare o da non approvare, datazione incerta

la riprovazione di opere apocrife o eretiche [*353s]. Le parti I-II possono sostanzialmente essere fatte risalire a Damaso I, della parte III invece è in dubbio una tale provenienza (C.H. Turner, E. Schwartz; altri attribuiscono anche questa parte a Damaso). Le parti IV-V sono senz'altro posteriori a Damaso; vengono attribuite a Gelasio I e Ormisda. L'autenticità della lettera succitata di quest'ultimo è però contestata.
Ed.: [*350-354]: E. v. Dobschütz: TU 38/IV (Leipzig 1912) 7-13 29-60 / Thl 454-471 [= *Decretum Gelasianum*]; 932-938 [lettera di Ormisda] / PL 59,159B-164B; cf. 165-180 la sinossi / BullTau 1,122b-124b; cf. 665-672 / BullCocq 1, 71a-72a; cf. 1, 409-416 / MaC 8, 147-152; cf. 157-172. - [solo *350s]: Turner, in. JThSt 1 (1900) 560 / Turner I/I/II, 155-158 / PL 13, 374B-376A; 19, 793A-794B – *Reg.*: ClPL 1676; JR 700 con aggiunte.

Primato della sede romana

Dopo [tutti questi[1]] scritti profetici ed evangelici e apostolici [che più sopra abbiamo elencato[1]], dai quali la chiesa cattolica per grazia di Dio è fondata, abbiamo ritenuto di dover sottolineare anche che, nonostante che la chiesa cattolica universale sparsa per l'orbe abbia un solo talamo di Cristo, la santa chiesa romana tuttavia non è stata anteposta alle altre chiese da decisioni conciliari, ma ottenne il ⟨suo⟩ primato dalla parola evangelica del Signore e Salvatore, che dice: Tu sei Pietro e sopra questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa, e a te darò le chiavi del regno dei cieli, e ogni cosa avrai legato sulla terra, sarà legata anche in cielo, e ogni cosa scioglierai sulla terra, sarà sciolta anche in cielo [*Mt 16,18s*]. 350

Si è aggiunta anche la presenza del beatissimo Paolo apostolo, vaso d'elezione, che non in tempo diverso, come gli eretici vanno ciarlando, ma unitamente in un unico e medesimo giorno è stato coronato, affrontando la morte nella città di Roma sotto l'imperatore Nerone; essi hanno consacrato la sopraddetta santa chiesa romana a Cristo Signore e con la loro presenza e il loro venerando trionfo ⟨la⟩ preposero a tutte le altre città del mondo intero.

Perciò la prima sede di Pietro apostolo è la chiesa romana, che non ha macchia né ruga né qualcosa del genere [*Ef 5,27*]. La seconda sede poi è stata consacrata in nome del beato Pietro ad Alessandria da Marco, suo discepolo ed evangelista ... . Come terza viene invece onorata la sede del beatissimo apostolo Pietro ad Antiochia, per il motivo che vi soggiornò prima di venire a Roma e vi è apparso per la prima volta il nome di cristiani in riferimento al nuovo popolo [*cf. At 11,26*]. 351

L'autorità dei concili ecumenici

E quantunque non possa essere posto altro fondamento al di fuori di quello che è stato posto, che è Cristo Gesù [*cf. 1Cor 3,11*], tuttavia non proibisce la chiesa santa, cioè romana, che dopo gli scritti del Vecchio e del Nuovo 352

riter suscipimus, etiam has suscipi non prohibet Scripturas, id est: Sanctam Synodum Nicaenam ...; [sanctam Synodum Constantinopolitanam, ... in qua Macedonius haereticus debitam damnationem excepit[1];] s. Synodum Ephesinam ...; s. Synodum Calchedonensem. ... [Sed et si qua sunt concilia a s. Patribus hactenus instituta, post istorum quattuor auctoritatem et custodienda et recipienda decrevimus.[1]]

De libris in usum vitae religiosae recipiendis

353 Item opuscula beati Caecilii Cypriani martyris, Carthag. episcopi. Item opuscula ... [*Eodem modo allegantur Gregor. Naz., Basilius M., Athanas. Alex., Iohannes Chrysost., Theophilus Alex., Cyrill. Alex., Hilarius Pict., Ambros., Augustin., Hieronym., Prosper Aquit.*] Item epistolam beati Leonis papae ad Flavianum C'politanum episcopum destinatam; de cuius textu quispiam si usque ad unum iota disputaverit, et non eam in omnibus venerabiliter receperit, anathema sit. Item opuscula atque tractatus omnium orthodoxorum Patrum, qui in nullo a sanctae Ecclesiae Romanae consortio deviarunt, ... legendos decernimus.

Item decretales epistolas, quas beatissimi papae diversis temporibus ab urbe Roma pro diversorum Patrum consultatione dederunt, venerabiliter suscipiendas esse.

Item gesta sanctorum martyrum ... . Sed ideo secundum antiquam consuetudinem singulari cautela in sancta Romana Ecclesia non leguntur, quia et eorum, qui conscripsere, nomina penitus ignorantur, et ab infidelibus et idiotis superflua aut minus apta quam rei ordo fuerit, esse putantur ... . Propter quod, ... ne vel levis subsannandi oriretur occasio, in sancta Romana Ecclesia non leguntur. Nos tamen cum praedicta Ecclesia et omnes martyres et eorum gloriosos agones, qui Deo magis quam hominibus noti sunt, omni devotione veneramur.

Item vitas Patrum, Pauli, Antonii, Hilarionis et omnium eremitarum, quas tamen vir beatissimus Hieronymus descripsit, cum omni honore suscipimus.

[*Continuando seriem librorum monetur:*] cum haec ad catholicorum manus pervenerint, beati Pauli Apostoli praecedat sententia: «Omnia probate, quod bonum est, tenete» [*1Th 5,21*]. Item Rufinus vir religiosus plurimos ecclesiastici operis edidit libros, nonnullas etiam Scripturas interpretatus est. Sed quoniam venerabilis Hieronymus eum in aliquibus de arbitrii libertate notavit, illa sentimus, quae praedictum beatum Hieronymum sentire cognoscimus; et non solum de Rufino, sed etiam de universis, quos vir saepius memoratus zelo Dei et fidei religione reprehendit. – Item Origenis nonnulla opuscula, quae vir beatissimus Hieronymus non repudiat, legenda suscipimus. Reliqua autem omnia cum auctore suo dicimus renuenda. ...

*352 [1] Senz'altro inserito non prima della fine dello scisma di Acacio (a. 519).

Testamento che di norma accogliamo, al fine dell'edificazione siano accolti anche i seguenti scritti, cioè: il santo concilio di Nicea ...; [il santo concilio di Costantinopoli, ... in cui l'eretico Macedonio ebbe la debita condanna;[1]] il santo concilio di Efeso ...; il santo concilio di Calcedonia. ... [Ma abbiamo stabilito che anche sinodi fin ad oggi convocati dai santi padri, dopo l'autorità di questi quattro debbano essere custoditi e accolti.[1]]

Libri da approvare

Così pure le opere del beato martire Cecilio Cipriano, vescovo di Cartagine. – Così pure le opere ... [*Nello stesso modo vengono riportati Gregorio Nazianzieno, Basilio Magno, Atanasio d'Alessandria, Giovanni Crisostomo, Teofilo d'Alessandria, Cirillo d'Alessandria, Ilario di Poitiers, Ambrogio, Agostino, Girolamo, Prospero d'Aquitania*]. Così pure la lettera del beato Leone papa diretta a Flaviano, vescovo di Costantinopoli; circa il testo di questa, chiunque ne avrà contestato anche un solo iota e non l'avrà accolta con venerazione in tutte le sue parti, sia anatema. Così pure ... stabiliamo che si possano leggere le opere e i trattati di tutti i Padri ortodossi, che non hanno in nulla deviato dalla comunione con la chiesa romana. 353

Così pure che debbano essere accolte con venerazione le lettere decretali, che i beatissimi papi in diversi tempi hanno mandato dalla città di Roma in seguito alla richiesta di consiglio di diversi padri.

Così pure le gesta dei santi martiri ... . Ma secondo un'antica consuetudine, per singolare cautela, esse nella santa chiesa romana non vanno lette, per il motivo sia che sono del tutto ignoti i nomi di chi ⟨le⟩ ha scritte, sia perché dagli infedeli e dagli inesperti vengono credute essere superflue o meno appropriate riguardo a quanto sia stato l'andamento dei fatti ... . Perciò, ... affinché neppure nasca la tenue occasione di scherno, non vengono lette nella santa chiesa romana. Noi tuttavia con la chiesa suddetta veneriamo con piena devozione, sia tutti i martiri, sia le loro gloriose lotte, che sono note più a Dio che agli uomini.

Così pure accogliamo con pieno onore le vite dei Padri, di Paolo, di Antonio, di Ilario, e di tutti gli eremiti, quelle tuttavia che ha scritto il beatissimo Girolamo.

[*Continuando la serie dei libri si ammonisce:*] Pervenendo ⟨scritti⟩ nelle mani dei cattolici, si proceda secondo la sentenza del beato Paolo Apostolo: «Esaminate ogni cosa; ciò che è buono, conservatelo» [*1Ts 5,21*]. Così pure Rufino, uomo religioso, ha pubblicato parecchi libri di tema ecclesiastico, ha interpretato anche alcune Scritture. Ma giacché il venerabile Girolamo lo ha disapprovato in alcune questioni circa la libertà dell'arbitrio, abbiamo la convinzione che sappiamo avere avuto il predetto beato Girolamo; e non soltanto circa Rufino, anche circa tutti coloro, che ⟨quest'⟩uomo spesso da noi ricordato ha ripreso per zelo di Dio e per attaccamento alla fede. – Così pure accettiamo alcune opere di Origene, che il beatissimo Girolamo non rifiuta. Le rimanenti invece diciamo che sono da respingere con il loro autore. ...

De libris non recipiendis

354 Cetera, quae ab haereticis sive schismaticis conscripta vel praedicata sunt, nullatenus recipit catholica et apostolica Romana Ecclesia.

[...]

Haec et his similia, quae ... haeresiarchae ... docuerunt vel conscripserunt, quorum nomina minime retinentur, non solum repudiata, verum etiam ab omni Romana catholica et apostolica Ecclesia eliminata atque cum suis auctoribus auctorumque sequacibus sub anathematis insolubili vinculo in aeternum confitemur esse damnata.

355: Tomus *Necessarium quoque* adv. Eutychen et Nestorium, tp. incerto

De duabus in Christo naturis

355 (c. 4) Quamvis enim unus atque idem sit Dominus Iesus Christus, et totus Deus homo et totus homo Deus, et quicquid est humanitatis, Deus homo suum faciat, et quicquid est Dei, homo Deus habeat: tamen ut hoc permaneat sacramentum nec possit ex aliqua parte dissolvi, sic totus homo permanet esse quod Deus est, ut totus Deus permaneat esse quod homo est ...

ANASTASIUS II: 24 Nov. 496 – 17 (19?) Nov. 498

356: Ep. *Exordium pontificatus mei* ad Anastasium I imp., 496 ex.

De validitate sacramentorum a schismaticis administratorum

356 (c. 7) Secundum Ecclesiae catholicae consuetudinem sacratissimum serenitatis tuae pectus agnoscat, quod nullum de his, vel quos baptizavit Acacius[1] vel quos sacerdotes sive levitas secundum canones ordinavit, ulla eos ex nomine Acacii portio laesionis attingat, quo forsitan per iniquum tradita sacramenti gratia minus firma videatur. Nam et baptismum ... sive ab adultero vel a fure fuerit datum, ad percipientem munus pervenit illibatum: quia vox illa, quae per columbam sonuit, omnem maculam humanae pollutionis excludit, qua declaratur ac dicitur: «Hic est qui baptizat ...» [*Lc 3,16*].[2] Nam si

*356 [1] Patriarca di Costantinopoli (472-489), promotore dello scisma acaciano.
[2] Cf. Agostino, *Contra epistulam Parmeniani* II 10, n. 22; 11, n. 23 (CSEL 51,71_{10s} 73_{22} / PL 43, 66 67).

Libri da non approvare

La chiesa cattolica e apostolica romana non accoglie affatto i rimanenti 354
⟨scritti⟩, che sono stati composti o predicati da eretici o scismatici.

[*Segue una lunga serie di «apocrifi», sia in senso stretto, cioè pseudocanonici, come anche in senso lato, cioè libri contenenti eresie.*]

Queste ⟨opere⟩ e ⟨altre⟩ ad esse simili, che ... contengono insegnamenti o sono composizioni ... di eretici, i cui nomi neppure teniamo ⟨in memoria⟩, dichiariamo essere in eterno non solo ripudiate, ma anche allontanate da tutta la chiesa romana cattolica e apostolica e condannate con i loro autori e i seguaci degli autori sotto il vincolo insolubile dell'anatema.

355: Trattazione *Necessarium quoque* contro Eutiche e Nestorio, data incerta

Ed.: E. Schwartz, l.c. al *345, 87_{8-12} / Thl 532s (= tract. III). – *Reg.*: JR 670; CIPL 1673.

Le due nature in Cristo

(c. 4) Sebbene infatti unico e medesimo sia il Signore Gesù Cristo e l'uo- 355
mo ⟨sia⟩ tutto Dio e Dio tutto uomo, e tutto ciò che è ⟨proprio⟩ dell'umanità il Dio-uomo ⟨lo⟩ faccia suo, tutto ciò che è ⟨proprio⟩ di Dio ⟨lo⟩ abbia l'uomo-Dio: purtuttavia, affinché questo sacramento permanga, né possa essere dissolto in qualche ⟨sua⟩ parte, ecco che tutto l'uomo continua ad essere ciò che è Dio, affinché tutto Dio continui ad essere ciò che è l'uomo ...

ANASTASIO II: 24 nov. 496 – 17 (19?) nov. 498

356: Lettera *Exordium pontificatus mei* all'imperatore Anastasio I, fine 496

Ed.: Thl 620-623 (= Lettera 1) / BullCocq 1, 74b-75a / BullTau 1, 128b-129a / cf. Graziano, *Decretum*, p. I, dist. 19, c. 8 (Frdb 1, 63). – *Reg.*: JR 744 con aggiunte.

La validità dei sacramenti amministrati da scismatici

(c. 7) Secondo la consuetudine della chiesa cattolica riconosca la sacra- 356
tissima mente della tua Serenità, che per via del nome di Acacio[1] nessun danno tange quanti egli o ha battezzato o a norma dei canoni ha ordinato sacerdoti ossia leviti, in quanto la grazia del sacramento trasmessa da persona ingiusta sembrerebbe essere meno solida. Infatti il battesimo ... se pure amministrato da un adultero o da un ladro perviene come dono intatto al destinatario, poiché quella voce, che si fece sentire attraverso la colomba, esclude ogni macchia di umano inquinamento, attraverso di essa si dichiara e dice: «Costui è colui che battezza ...» [*Lc 3,16*].[2] Infatti se i raggi di questo sole visibile, pur

visibilis solis istius radii, cum per loca foetidissima transeunt, nulla contactus inquinatione maculantur, multo magis illius, qui istum visibilem fecit, virtus nulla ministri indignitate constringitur. ...

(c. 9, al. 8) Ideo ergo et hic ... male bona ministrando sibi tantum nocuit. Nam inviolabile sacramentum, quod per illum datum est, aliis perfectionem suae virtutis obtinuit.

357-359: Ep. *In prolixitate epistolae* ad Laurentium episc. Lignidensem (Lignido in Illyrico), a. 497

Questa lettera viene erroneamente attribuita anche a Gelasio I. La medesima formula di fede si trova anche nella lettera, conservata in frammenti, di Anastasio II ad Ursicino, a. 497 (Thl 627s = Lettera 4). – *Ed.*: O. Guenther: CSEL 35,226$_1$-228$_9$ (= *Collectio Avel-* ▷

Professio fidei

357 Confitemur ergo, Dominum nostrum Iesum Christum Filium Dei unigenitum ante omnia quidem saecula sine principio ex Patre natum secundum deitatem, in novissimis autem diebus de sancta virgine Maria eundem incarnatum et perfectum hominem ex anima rationali et corporis susceptione, homousion Patri secundum deitatem et homousion nobis secundum humanitatem. Duarum enim naturarum perfectarum unitas facta est ineffabiliter. Propter quod unum Christum eundem Filium Dei et hominis unigenitum a Patre et primogenitum ex mortuis confitemur, scientes quod quidem coaeternus suo Patri secundum divinitatem, secundum quam opifex est omnium, et dignatus est post consensionem sanctae Virginis, cum dixit ad angelum «Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum» [*Lc 1,38*], ineffabiliter sibi ex ipsa aedificari templum et istud sibi univit, quod non coaeternum de sua substantia e caelo detulit corpus, sed ex massa nostrae substantiae, hoc est ex Virgine. Hoc accipiens et sibi uniens non Deus Verbum in carne versus est neque ut phantasma apparens, sed inconvertibiliter et incommutabiliter suam conservavit essentiam, primitias naturae nostrae sibi univit. Nam principium Deus Verbum has nostrae naturae primitias per multam sibi bonitatem unire dignatus est: qui non permixtus, sed in utrisque substantiis unus et ipse visus secumdum quod scriptum est: «Solvite templum istud, et in tribus diebus resuscitabo illud» [*Io 2,19*]. Solvitur enim Christus Iesus secundum meam substantiam, quam suscepit, et solutum suscitat proprium templum, hoc ipse secundum divinam substantiam, secundum quam et omnium artifex est.

358 Numquam autem post resurrectionem unitionis nostrae naturae discessit a proprio templo nec discedere potest propter ineffabilem suam benignitatem, sed est ipse Dominus Iesus Christus et passibilis et impassibilis, passibilis secundum humanitatem, impassibilis secundum divinitatem. Suscitavit igitur suum templum Deus Verbum et in se naturae nostrae resurrectionem et reno-

passando attraverso luoghi fetidissimi, non vengono affatto contaminati da inquinazione alcuna per causa di contatto, molto maggiormente la potenza di quel ⟨sole⟩ che ha fatto codesto visibile, non viene ristretta da alcuna indegnità del ministro. ...

(c. 9, altri 8) Perciò anche costui ... amministrando cose buone malamente, ha nociuto soltanto a se stesso. Infatti il sacramento inviolabile, che è stato amministrato attraverso di lui, ha mantenuto per gli altri completamente la sua efficacia.

357-359: Lettera *In prolixitate epistolae* al vescovo Lorenzo di Lignido (Illiria o Schiavonia), a. 497

lana, Lettera 81) / Thl 625s (= Anastasio, Lettera 3) / PL 59, 20A-21B (= Gelasio, Lettera 2). – *Reg.*: JR 746.

Professione di fede

Professiamo dunque che il Signore nostro Gesù Cristo ⟨è⟩ Figlio unigeni- 357
to di Dio, nato dal Padre secondo la divinità prima di tutti i secoli senza principio; egli stesso poi negli ultimi giorni ⟨si è⟩ incarnato dalla santa vergine Maria e uomo perfetto, avendo un'anima razionale e avendo preso un corpo, ⟨è⟩ consostanziale al Padre secondo la divinità e consostanziale a noi secondo l'umanità. Infatti in maniera ineffabile è stata fatta delle due perfette nature un'unità. Per cui professiamo un solo Cristo parimenti Figlio di Dio e dell'uomo, unigenito dal Padre e primogenito dai morti, sapendo che, certamente coeterno con suo Padre secondo la divinità, secondo la quale è artefice di tutto, si è pure degnato, dopo il consenso della santa Vergine, allorché ella disse all'angelo: «Ecco l'ancella del Signore, avvenga di me secondo la tua parola» [*Lc 1,38*], edificarsi ineffabilmente da lei un tempio, che unì a sé; e questo corpo non lo trasferì giù dal cielo, dalla sua sostanza come coeterno, ma ⟨lo prese⟩ dalla massa della nostra sostanza, cioè dalla Vergine. Accogliendolo e unendolo a sé Dio il Verbo non passò nella carne, né si mostrò come un'ombra, ma conservando immutabilmente e invariabilmente la sua essenza, unì a sé le primizie della nostra natura. Infatti il principio, Dio, il Verbo si è degnato di unire a sé nella ⟨sua⟩ grande bontà queste primizie della nostra natura: egli si mostrò non in mescolanza, ma unico e medesimo in ambedue le sostanze, secondo quanto è scritto: «Abbattete questo tempio, e in tre giorni lo riedificherò» [*Gv 2,19*]. Viene abbattuto infatti Cristo Gesù secondo la mia sostanza, che egli ha preso, e risuscita il proprio tempio abbattuto, egli stesso cioè secondo la sostanza divina, secondo la quale è anche l'artefice di tutto.

Dopo la risurrezione della nostra natura ⟨a lui⟩ unita, poi, non si è mai 358
separato dal proprio tempio, né può separarsene a motivo della sua ineffabile bontà, ma è il medesimo Signore Gesù Cristo sia soggetto che non soggetto a patire secondo la divinità. Dio il Verbo ha risuscitato dunque il suo tempio e in sé ha operato la risurrezione e il rinnovamento della nostra natura. E que-

vationem operatus est. Et hanc Dominus Christus, postquam resurrexit a mortuis, discipulis ostendebat dicens: «Palpate me et videte, quoniam spiritus carnem et ossa non habet, quemadmodum me videtis habere» [*Lc 24,39*]. Non dixit «quemadmodum me dicitis *esse*», sed «*habere*», ut et qui habet et qui habetur considerans, non permixtionem, non conversionem, non mutationem, sed unitatem factam respicias. Propterea et fixuras clavorum et punctionem lanceae demonstravit et cum discipulis manducavit, ut per omnia resurrectionem nostrae naturae in se renovatam doceret, et, quia secundum beatam divinitatis substantiam inconvertibilis, incommutabilis, impassibilis, immortalis, nullius indigens, perficiens omnes passiones, et permisit proprio inferri templo, quod virtute propria suscitavit, et per propriam perfectionem templi sui renovationem nostrae naturae operatus est.

359 Qui autem dicunt subtilem hominem Christum aut passibilem Deum aut in carne versum aut non counitum habuisse corpus aut de caelo hoc detulisse aut phantasma esse aut mortalem dicentes Deum Verbum indiguisse, ut a Patre resuscitaretur, aut sine anima corpus aut sine sensu hominem suscepisse aut duas substantias Christi secundum permixtionem confusas unam factam fuisse substantiam et non confitentes Dominum nostrum Iesum Christum duas esse naturas inconfusas, unam autem personam, secundum quod unus Christus, unus idem Filius, istos anathematizat catholica et apostolica Ecclesia.

360-361: Ep. *Bonum atque iucundum* ad episcopos Galliae, 23 Aug. 498

De origine animarum et de peccato originali

360 (c. 1 § 2) [*Asserunt quidam haeretici*] quod humano generi parentes, ut ex materiali faece tradunt corpora, ita etiam vitalis animae spiritum tribuant. ... (§ 4) Quomodo ergo contra divinam sententiam carnali nimis intellectu animam ad Dei imaginem factam putant hominum permixtione diffundi atque insinuari, cum ab illo, qui ab initio hoc fecit, actio ipsa hodieque non desinat, sicut ipse dixit: «Pater meus adhuc operatur, et ego operor» [*cf. Io 5,17*]? ...

(§ 5) Cum et illud debeant intelligere quod scriptum est: «Qui vivit in aeternum, creavit omnia simul» [*Sir 18,1*]. Si igitur, antequam Scriptura per species singulas in singulis quibusque creaturis ordinem rationemque disponeret, «potentialiter», quod negari non potest, «et causaliter in opere pertinente ad creanda omnia simul, a quibus consummatis in die septimo requievit, nunc autem visibiliter in opere pertinente ad temporum cursum usque nunc operatur»[1]: sanae igitur doctrinae acquiescant, quod ille indat animas, qui «vocat ea, quae non sunt, tanquam sint» [*cf. Rm 4,17*].

---

*360 [1] Agostino, *De Genesi ad litteram* VI 4, n. 5 (CSEL 28/I, 175_{24} / PL 34, 341).

sta mostrava il Signore Cristo, dopo essere risorto dai morti, ai discepoli dicendo: «Toccatemi e vedete, giacché uno spirito non ha carne ed ossa, come vedete che io ho» [*Lc 24,39*]. Non disse «come dite che io *sono*», ma «che io *ho*», affinché considerando tanto chi ha quanto chi è avuto, tu ⟨possa⟩ notare che è avvenuta non mescolanza, non trasformazione, non mutamento, ma unità. Per questo egli mostrò pure le trafitture dei chiodi e la ferita della lancia e mangiò con i suoi discepoli, per insegnare attraverso tutte queste cose la risurrezione in lui rinnovata della nostra natura, e giacché secondo la beata divinità, egli ⟨è⟩ immutabile, invariabile, non soggetto a patire, immortale, non bisognoso di nulla, mentre subì tutti i patimenti, da una parte permise che essi venissero inflitti al suo tempio, che egli risuscitò di propria forza, dall'altra operò mediante la perfezione ⟨a lui⟩ propria del suo tempio il rinnovamento della nostra natura.

Coloro, invece, che dicono che Cristo sia un semplice uomo o che sia Dio **359**
soggetto a patire, che sia passato nella carne o che abbia avuto un corpo non unito ⟨a sé⟩ o che lo abbia portato giù dal cielo, o che fosse un'apparenza, oppure che, affermando che Dio il Verbo ⟨sia⟩ mortale, egli abbia avuto bisogno di venir risuscitato dal Padre, o che abbia assunto un corpo senza anima o un'umanità senza percezione, o che le due sostanze di Cristo confuse in mescolanza siano state ridotte a una sola sostanza e non professano che il Signore nostro Gesù Cristo è due nature inconfuse, ma un'unica persona, per cui uno solo ⟨è⟩ Cristo, uno solo parimenti il Figlio, costoro vengono anatematizzati dalla chiesa cattolica.

360-361: Lettera *Bonum atque iucundum* ai vescovi della Gallia, 23 agosto 498

Ed.: Thl 634-636 (= Lettera 6) / J. Tosi: OstVJKTh 5(1866) 556-559 / BullTau Appendix 1, 342b-344b. – *Reg.*: JR 751 con aggiunte.

L'origine delle anime e il peccato originale

(c. 1 § 2) [*Alcuni eretici affermano*] che i genitori, come trasmettono il **360**
corpo da fondiglio materiale, così pure conferiscono alla stirpe umana lo spirito dell'anima vitale. ... (§ 4) Come ⟨possono⟩ pensare dunque, con intelligenza troppo carnale, che contro quanto espresso nelle parole divine, l'anima fatta a immagine di Dio, venga propagata e immessa da unione di uomini, sebbene colui che dall'inizio ha fatto ciò, non cessi affatto di agire anche oggi, come egli stesso disse: «Il Padre mio opera ancora, e anch'io opero» [*cf. Gv 5,17*]?

(§ 5) Essi inoltre devono comprendere anche quanto sta scritto: «Colui che vive in eterno, ha creato tutto contemporaneamente» [*Sir 18,1*]. Se dunque, prima che la Scrittura mettesse ordine e sistema attraverso le singole specie in ogni singola creatura, «potenzialmente», ciò che non può essere negato, e «causalmente ⟨Dio⟩ agisce in un'opera che si estende contemporaneamente a tutto l'essere creato, terminata la quale riposò nel settimo giorno, adesso invece visibilmente agisce in un'opera che si estende nel corso dei tempi fino ad ora»:[1] acconsentano perciò alla sana dottrina, che sia ⟨Dio⟩ ad infondere le anime, egli che «chiama ciò che non è, così che sia» [*cf. Rm 4,17*].

361 (c. 4 § 13) Qua putant fortasse pie ac bene se dicere, ut animas merito dicant a parentibus tradi, cum sint peccatis implicitae, haec ab ipsis sapienti debent separatione discerni: quod ab illis nihil aliud potest tradi, quam quod ab ipsorum mala praesumptione commissum est, id est, culpa poenaque peccati, quam per traducem secuta progenies evidenter ostendit, ut pravi homines distortique nascantur. In quo solo utique Deus nullam communionem habere perspicue cernitur, qui ne in hanc necessitatem calamitatis inciderent, genito mortis terrore prohibuit atque praedixit. Itaque per traducem, quod a parentibus traditur, evidenter apparet, et quid ab initio usque ad finem vel operatus sit Deus vel operetur ostenditur.

SYMMACHUS: 22 Nov. 498 – 19 Iul. 514

362: Ep. *Ad augustae memoriae* ad Anastasium I imp., post a. 506

De duplici suprema potestate in terris

362 (8) Conferamus autem honorem imperatoris cum honore pontificis: inter quos tantum distat, quantum ille rerum humanarum curam gerit, iste divinarum. Tu, imperator, a pontifice baptismum accipis, sacramenta sumis, orationem poscis, benedictionem speras, paenitentiam rogas. Postremo tu humana administras, ille tibi divina dispensat. Itaque ut non dicam superior, certe aequalis honor est. ...

Sit istud in mundo iudicium spectante Deo et angelis eius, spectaculum omni saeculo simus, quo aut sacerdotes bonae vitae aut imperator religiosae modestiae consequantur exemplum, quia his praecipue duobus officiis regitur humanum genus, et non debeat aliquis eorum exsistere, quo valeat offendi divinitas, maxime cum uterque honor videatur esse perpetuus atque ita humano generi ex alterutro consulatur.

Precor, imperator, pace tua dixerim, memento te hominem, ut possis uti concessa tibi divinitus potestate, quia etiam si haec sub humano provenerint iudicio, sub divino necesse est ut discutiantur examine.

Fortassis dicturus es, scriptum esse: omni potestati nos subditos esse debere [*cf. Tt 3,1*]. Nos quidem potestates humanas suo loco suscipimus, donec contra Deum suas non erigant voluntates. Ceterum si omnis potestas a Deo est, magis ergo quae rebus est praestituta divinis. Defer Deo in nobis, et nos deferimus Deo in te.

(c. 4 § 13) Che se forse credono di parlare bene e piamente nel senso di affermare secondo giustizia che le anime sono trasmesse dai genitori essendo implicate nei peccati, essi riguardo a ciò debbono introdurre una sapiente separazione: che ⟨i genitori⟩ null'altro possono trasmettere, se non ciò che è stato compiuto dalla loro maligna temerarietà, cioè la colpa e la pena del peccato, che la progenie seguente per il necessario legame ⟨ai genitori⟩ evidentemente mostra, nel senso che gli uomini nascono cattivi e distorti. Proprio solo in ciò, come ben si vede, Dio non ha partecipazione alcuna, egli anzi, affinché non cadessero nella situazione di bisogno di questa sciagura, con il terrore della morte ⟨in loro⟩ generato, diede una proibizione e ⟨li⟩ preavvisò. Così dunque appare evidente ciò che è trasmesso dai genitori per via del necessario legame, e si manifesta che cosa abbia operato o operi Dio dall'inizio alla fine. 361

SIMMACO: 22 nov. 498 – 19 luglio 514

362: Lettera *Ad augustae memoriae* all'imper. Anastasio I, tra il 506 e il 512

A questa lettera è dato anche il titolo di «Apologia contro Anastasio». Fu scritta tra il 506 e il 512. – *Ed.*: E. Schwartz, l c. al *345, 154_{31}-155_{14} / Thl 703s (= Lettera 10) / PL 62, 68C-69A / BullTau Appendix 1, 355b-356a. – *Reg.*: JR 761.

La duplice suprema potestà sulla terra

(8) Ma confrontiamo la posizione in dignità dell'imperatore con quella del pontefice: tra di esse c'è tanta distanza quanto quegli si prende cura delle cose umane, questi di quelle divine. Tu, imperatore, dal pontefice ricevi il battesimo, prendi i sacramenti, richiedi preghiera, ti aspetti benedizione, richiedi la confessione. In una parola: tu amministri realtà umane, quegli ti elargisce le realtà divine. Perciò trattasi di posizione in dignità senz'altro, per nondire superiore, eguale. ... 362

Che sia questo al cospetto di Dio e dei suoi angeli il giudizio nel mondo: vogliamo essere spettacolo a tutto il mondo, nel senso che i sacerdoti diano un esempio di vita onesta e l'imperatore ⟨un esempio⟩ di modestia religiosa; infatti il genere umano è governato principalmente da queste due cariche e nessuna di esse deve essere tale da offendere la divinità, soprattutto poiché ambedue le cariche sono evidentemente perpetue e dall'una e dall'altra vengono prese le necessarie misure a favore del genere umano.

Ti supplico, imperatore – ⟨lo⟩ avrò detto per la tua pace – ricordati che ⟨sei⟩ uomo, affinché possa usare ⟨conseguentemente⟩ il potere concessoti da Dio, poiché se anche secondo il giudizio umano le cose ⟨di quaggiù⟩ saranno riuscite felicemente, è necessario che siano esaminate sotto il giudizio divino.

Forse dirai che è scritto che dobbiamo esser soggetti a ogni potere [*cf. Tt 3,1*]. Noi senz'altro accettiamo i poteri umani al loro ⟨giusto⟩ posto, fintantoché non erigano la loro volontà contro Dio. Del resto se ogni potestà è da Dio, tanto più quella che è costituita in ordine alle realtà divine. Sii deferente a Dio in noi, e noi saremo deferenti a Dio in te.

HORMISDAS: 20 Iul. 514 – 6 Aug. 523

363-365: *Libellus fidei* Hormisdae papae C'polim missus 11 Aug. 515

Questa professione di fede era destinata al clero che rientrava dallo scisma acaciano Tra le diverse versioni, di poco differenti l'una dall'altra, viene qui riportata quella che Ormisda consegnò al suo legato l'11 agosto 515. Essa fu sottoscritta a Costantinopoli il 18 marzo 517. È molto vicina a questa versione della formula un'altra che fu allegata alla lettera *Inter ea quae*, indirizzata ai vescovi della Spagna in data 2 aprile 517 [varianti tra parentesi quadre]. Cf. anche la formula della lettera del patriarca Giovanni di Costantinopoli ad Ormisda in data 22 aprile 519 (*Collectio Avellana*, Lettera 159). Il 16 marzo 536 l'impera- ▷

Professio fidei contra errores christologicos

363 (1) Prima salus est rectae fidei regulam custodire et a constitutis Patrum nullatenus deviare. Et quia non potest Domini nostri Iesu Christi praetermitti sententia dicentis: «Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam» [*Mt 16,18*], haec, quae dicta sunt, rerum probantur effectibus, quia in Sede Apostolica immaculata est semper catholica servata religio.

364 (2) De *hac ergo* [qua] spe et fide separari minime cupientes et Patrum sequentes *in omnibus* [-!] constituta, anathematizamus omnes haereses, praecipue Nestorium haereticum, qui quondam Constantinopolitanae fuit urbis episcopus, damnatum in Concilio Epheseno a Caelestino papa urbis Romae et a *sancto* [venerabili viro] Cyrillo Alexandrinae civitatis antistite; *una cum isto* [similiter] anathematizantes Eutychen et Dioscorum Alexandrinum in sancta Synodo, quam sequimur et amplectimur, Chalcedonensi damnatos [, quae secuta s. Concilium Nicaenum fidem apostolicam praedicavit].

(3) *His Timotheum adiicientes parricidam* [Detestamur et T. parr.], Aelurum cognomento, et discipulum quoque ipsius atque sequacem in omnibus Petrum Alexandrinum; *itemque* [-!] condemnamus [etiam] et anathematizamus Acacium Constantinopolitanum quondam episcopum ab Apostolica Sede damnatum, eorum complicem atque sequacem, vel qui in eorum communionis societate permanserint: quia [Acacius] quorum se communioni miscuit, ipsorum similem meruit in damnatione sententiam. Petrum nihilominus Antiochenum *damnantes* [damnamus] cum sequacibus suis et omnium supra scriptorum.

365 (4) *Quapropter* [-!] suscipimus [autem] et probamus epistolas beati Leonis papae universas, quas de christiana religione conscripsit. *Unde* [-!], sicut praediximus, sequentes in omnibus Apostolicam Sedem et praedicantes eius omnia constituta, [. Et ideo] spero, ut in una communione vobiscum, quam Sedes Apostolica praedicat, esse merear, in qua est integra et verax christianae religionis [et perfecta] soliditas: *promittentes* [promittens] *etiam* [in sequenti tempore] sequestratos a communione Ecclesiae catholicae, id est non consentientes Sedi Apostolicae, eorum nomina inter sacra non recitanda esse mysteria. [Quodsi in aliquo a professione mea deviare tentavero, his, quos

ORMISDA: 20 luglio 514 – 6 agosto 523

363-365: *Formula di fede* di Ormisda, mandata a Costantinopoli l'11 agosto 515

tore Giustiniano e il patriarca Menas di Costantinopoli (*Collectio Avellana*, Lettera 89 90) e più tardi anche il concilio di Costantinopoli IV (sessione 1) sottoscrissero una formula di questo tipo. – *Ed.*: O. Guenther: CSEL 35, 520_{28}-522_{5} (= *Collectio Avellana*, Lettera 116b) / Thl 754s (= Lettera 7, c. 9). - La seconda formula, cioè quella allegata alla lettera ai vescovi spagnoli: Thl 795s / W. Haacke, *Die Glaubensformel des Papstes Hormisdas im Acacianischen Schisma* (Analecta Gregoriana 20; Roma 1939) 10-13. Cf. anche CSEL 35, 608_{15-20} 338_{21}-339_{1} 340_{24}-341_{2} 800_{13}-801_{1}. – *Reg.*: ClPL 1684; JR 788.

Professione di fede contro errori cristologici

(1) L'inizio della salvezza è custodire la regola della retta fede e non deviare in nessun modo da quanto stabilito dai padri. E giacché non si può non tenere conto della sentenza del Signore nostro Gesù Cristo, che dice: «Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa» [*Mt 16,18*], quanto fu detto vien dimostrato dai fatti che seguirono, giacché presso la sede apostolica la religione cattolica è sempre stata conservata immacolata. 363

(2) Non desideriamo *dunque* affatto separar⟨ci⟩ da questa speranza e ⟨questa⟩ fede e, seguendo *in tutto* [-!] quanto i padri hanno stabilito, anatematizziamo tutte le eresie, particolarmente l'eretico Nestorio, che è stato a suo tempo vescovo della città di Costantinopoli, ⟨e fu⟩ condannato nel concilio di Efeso da Celestino, papa della città di Roma e *da san* [dal venerabile] Cirillo, vescovo della città di Alessandria; *assieme a costui* [similmente] anatematizziamo Eutiche e Dioscoro d'Alessandria, condannati nel santo concilio di Calcedonia, che seguiamo e abbracciamo [, e che sulle orme del s. concilio di Nicea proclamò la fede apostolica]. 364

(3) *Aggiungiamo a costoro* [Detestiamo anche] il traditore Timoteo soprannominato Eluro, e il suo discepolo e in tutto ⟨suo⟩ seguace Pietro d'Alessandria; *così pure* [-!] condanniamo [anche] e anatematizziamo Acacio, vescovo di Costantinopoli, condannato dalla sede apostolica, loro complice e seguace, oppure coloro che sono rimasti nella condivisione di comunione con loro: giacché [Acacio] meritò nella condanna un giudizio simile ⟨a quello⟩ di coloro alla cui comunione si unì. Condanniamo non di meno Pietro d'Antiochia con i suoi seguaci e ⟨i seguaci⟩ di tutti i sopraddetti.

(4) *Conseguentemente* [-!] accogliamo [invece] e approviamo tutte le lettere del beato papa Leone, da lui scritte circa la religione cristiana. *Quindi* [-!], come abbiamo sopra detto, seguiamo in tutto la sede apostolica e proclamiamo tutto quanto è stato da essa stabilito, [. E perciò] spero di meritare di essere nell'unica comunione con voi, ⟨quella⟩ proclamata dalla sede apostolica, nella quale c'è l'integra e verace [e perfetta] solidità della religione cristiana: *promettiamo* [prometto] *anche* [in futuro] di non leggere durante i misteri i nomi di coloro che sono stati allontanati dalla comunione con la chiesa cattolica, cioè coloro che non sono d'accordo con la sede apostolica. [Che se cercherò in qualcosa di deviare dalla mia professione, professo che per il mio stesso 365

damnavi, complicem me mea sententia esse profiteor.] (5) Hanc autem professionem meam [ego] manu *propria* [mea] subscripsi et tibi Hormisdae sancto et venerabili papae urbis Romae *obtuli* [direxi] ...

366: Ep. *Sicut rationi* ad Possessorem episc. Afrum, 13 Aug. 520

Possessore, un vescovo che si trovava in esilio, aveva richiesto il giudizio del papa circa la dottrina della grazia di Fausto di Reji (*Collectio Avellana*, Lettera 230 / Thiel [= Ormisda, Lettera 115] / PL 63, 489s). I «capitoli» ricordati nella risposta del papa, sono sen- ▷

De auctoritatibus quoad doctrinam de gratia

366 (c. 5) De arbitrio tamen libero et gratia Dei quid Romana, hoc est catholica, sequatur et servet Ecclesia, licet et variis libris beati Augustini, et maxime ad Hilarium et Prosperum, abunde possit agnosci, tamen et in scriniis ecclesiasticis expressa *Capitula* continentur, quae, si ibi desunt et necessaria creditis, destinabimus, quamquam qui diligenter Apostoli dicta considerat, quid sequi debeat, evidenter agnoscat.

367-369: Ep. *Inter ea quae* ad Iustinum imperatorem, 26 Mart. 521

De Trinitate divina

367 (c. 7) Nam si Trinitas Deus, hoc est Pater et Filius et Spiritus Sanctus, Deus autem unus, specialiter Legislatore dicente: «Audi Israël, Dominus Deus tuus Deus unus est» [*Dt 6,4*]: qui aliter habet, necesse est aut divinitatem in multa dividat aut specialiter passionem ipsi essentiae Trinitatis impingat et ... hoc est aut plures deos more profanae gentilitatis inducere aut sensibilem poenam ad eam naturam, quae aliena est ab omni passione, transferre.

(c. 8) Unum est sancta Trinitas, non multiplicatur numero, non crescit augmento nec potest aut intellegentia comprehendi aut hoc quod Deus est discretione seiungi. Quis ergo illi secreto aeternae impenetrabilisque substantiae, quod neque ulla vel invisibilium creaturarum potuit investigare natura, profanam divisionem temptet ingerere et divini arcana mysterii revocare ad calculum moris humani? Adoremus Patrem et Filium et Spiritum Sanctum, indistinctam distincte, inconprehensibilem et inenarrabilem substantiam Trinitatis, ubi etsi admittit numerum ratio personarum, unitas tamen non admittit essentiae, ita tamen, ut servemus divinae propria naturae, servemus propria

giudizio sono complice di quanti ho condannato.] (5) Questa mia professione poi [io] ⟨l'⟩ho sottoscritta di *propria* [mia] mano e ⟨l'⟩ho *consegnata* [mandata] a te Ormisda, santo e venerabile papa della città di Roma ...

366: Lettera *Sicut ratione* al vescovo africano Possessore, 13 agosto 520

z'altro gli stessi, di cui si parla nel proemio del sinodo di Orange: cf. *370. – *Ed.*: ACOe 4/II, 46 / O. Guenther: CSEL 35, 700_{15-21} (= *Collectio Avellana*, Lettera 231) / Thiel 930 (= Ormisda, Lettera 124) / PL 63, 493A (= Ormisda, Lettera 70). – *Reg.*: JR 850.

Autorità circa la dottrina della grazia

(c. 5) Quale dottrina la chiesa romana, cioè cattolica, segua e mantenga circa il libero arbitrio e la grazia di Dio, quantunque possa essere abbondantemente ricavato dai vari libri del beato Agostino e in modo insuperabile in Ilario e Prospero, tuttavia anche nella biblioteca ecclesiastica sono contenuti chiari *capitoli*, che se vi mancano e credete necessari, ⟨li⟩ spediremo, sebbene colui che considera diligentemente le parole dell'apostolo, riconosca con evidenza quale dottrina debba seguire. 366

367-369: Lettera *Inter ea quae* all'imperatore Giustino, 26 marzo 521

Ed.: O. Guenther: CSEL 35, 718_{18}-720_{22} (= *Collectio Avellana*, Lettera 236); Thiel 961-963 (= Lettera 137, 3); PL 63, 513D-515A (= Lettera 79). – *Reg.*: JR 857.

La divina Trinità

(c. 7) Infatti se la Trinità, cioè il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo, ⟨è⟩ Dio, ma Dio ⟨è⟩ uno solo, secondo quanto particolarmente dice il Legislatore: «Ascolta, Israele, il Signore tuo Dio è uno solo» [*Dt 6,4*]: chi ha un'opinione diversa, occorre che o divida la divinità in molte ⟨parti⟩ o imponga particolarmente il patire alla stessa essenza della Trinità e ... ciò significa o introdurre molti dèi secondo il costume dei profani gentili o assegnare una pena sensibile a quella natura che è aliena da ogni patire. 367

(c. 8) Un'unica realtà è la santa Trinità, non si moltiplica quanto al numero, non cresce per sviluppo, né può essere afferrata dall'intelligenza, o ciò che Dio è, venir separato dal discernimento. Chi dunque tenterà di intromettere una divisione profana in quel mistero dell'eterna e impenetrabile sostanza, che nessuna natura, neppure delle creature invisibili, poté investigare e di riportare le arcane realtà del mistero divino ad un calcolo di consuetudine umana? Adoriamo il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo, la sostanza della Trinità distintamente indistinta, incomprensibile e inenarrabile; in essa anche se la ragione ammette una pluralità di persone, l'unità tuttavia non ammette ⟨una pluralità⟩ nell'essenza; tuttavia come manteniamo la peculiarità della natura divina, così manteniamo la peculiarità di ogni persona, affinché né alle

unicuique personae, ut nec personis divinitatis singularitas denegetur nec ad essentiam hoc, quod est proprium nominum, transferatur.

(c. 9) Magnum est sanctae et incomprehensibile mysterium Trinitatis: Deus Pater, Deus Filius, Deus Spiritus Sanctus, Trinitas indivisa, et tamen notum est, quia proprium est Patris, ut generaret Filium; proprium Filii Dei, ut ex Patre Patri nasceretur aequalis, notum etiam, quid sit proprium Spiritus Sancti.

De incarnatione Verbi divini

368 (c. 10) Proprium autem Filii Dei, ut ... in novissimis temporibus Verbum caro fieret et habitaret in nobis [*cf. Io 1,14*], ita intra viscera sanctae Mariae virginis genitricis Dei unitis utrisque sine aliqua confusione naturis, ut qui ante tempora erat Filius Dei, fieret Filius hominis et nasceretur ex tempore hominis more, matris vulvam natus aperiens et virginitatem matris deitatis virtute non solvens.

(c. 11) Dignum plane Deo nascente mysterium, ut servaret partum sine corruptione, qui conceptum fecit esse sine semine, servans quod ex Patre erat, et repraesentans quod ex matre suscepit. ...

369 (c. 12) Idem enim Deus et homo, non, ut ab infidelibus dicitur, sub quartae introductione personae, sed ipse Dei Filius Deus et homo, idem virtus et infirmitas, humilitas et maiestas, redimens et venditus, in cruce positus et caeli regna largitus, ita nostrae infirmitatis ut possit interimi, ita ingenitae potentiae ne posset morte consumi.

(c. 13) Sepultus est iuxta id, quod homo voluit nasci, et iuxta id, quod Patri erat similis, resurrexit: patiens vulnerum et salvator aegrorum, unus defunctorum et vivificator obeuntium, ad inferna descendens et a Patris gremio non recedens. Unde et animam, quam pro communi condicione posuit, pro singulari virtute et admirabili potentia mox resumpsit.

FELIX III (IV): 12 Iul. 526 – 22 Sept. 530

370-397: Conc. ARAUSICANUM II, coeptum 3 Iul. 529

Per avvalorare con l'autorità del papa la sua dottrina della grazia contro gli oppositori riuniti nel sinodo di Valenza, l'arcivescovo Cesario di Arles richiese questi «pochi capitoli». Con ciò non si deve intendere soltanto i «canones» in senso stretto, cioè i cann. 1-8 (che iniziano sempre con «Si quis ...» / «Se qualcuno ...»), ma anche le *Sententiae ex Augustino delibatae*, raccolte a Roma verso la metà del sec. V da Prospero d'Aquitania, cioè i cann. 9-25. (Cf. M. Cappuyns, *L'origine des «Capitula» d'Orange*, in RechThAM 6[1934] 121-142.) I «canones» sono presi da un *Syllabus Treverensis* ⟨= Treviri⟩, i cui cann. 3-10 corrispondono pienamente ai «canones» di Orange. M. Cappuyns li fa risalire a Giovanni Massenzio, la guida dei monaci sciti teopaschiti. (Cf. il suo *Libellus*: in ACOe 4/II, 9s; la lettera degli stessi monaci ai vescovi africani, cann. 6-8: PL 65, 447B-451C; la ▷

persone venga negata la singolarità della divinità né venga trasferito all'essenza ciò che è proprio dei nomi.

(c. 9) Grande e incomprensibile è il mistero della santa Trinità: Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, Trinità indivisa; e tuttavia sappiamo che è proprio del Padre generare il Figlio, proprio del Figlio di Dio nascere dal Padre, eguale al Padre; sappiamo anche che cosa sia proprio dello Spirito Santo.

L'incarnazione del Verbo divino

(c. 10) ⟨È⟩ proprio poi del Figlio di Dio, che ... negli ultimi tempi il Verbo divenisse carne e abitasse tra noi [*cf. Gv 1,14*], essendo state unite nel grembo della santa vergine Maria genitrice di Dio, ambedue le nature senza confusione alcuna, in modo tale che il Figlio di Dio che era prima dei tempi diventasse figlio dell'uomo e nascesse dal tempo secondo la maniera propria dell'uomo, aprendo nella nascita il grembo materno, ma non infrangendo in forza della divinità la verginità della madre. 368

(c. 11) Veramente ⟨è⟩ degno della nascita di Dio il mistero, che colui che fece essere la concezione senza seme, conservasse il parto senza corruzione, mantenendo ciò che egli era dal Padre e dimostrando ciò che egli prese dalla madre. ...

(c. 12) Il medesimo ⟨Cristo⟩ infatti ⟨è⟩ Dio e uomo; non viene introdotta, come dicono gli infedeli, una quarta persona, ma il Figlio di Dio nella medesima ⟨persona⟩ ⟨è⟩ Dio e uomo, nella medesima ⟨persona⟩ forza e debolezza, umiltà e maestà, redentore e venduto, posto in croce ed elargitore dei regni del cielo, della nostra debolezza per poter essere così ucciso, di ingenita potenza, affinché non potesse così venir annientato dalla morte. 369

(c. 13) Fu sepolto coerentemente al fatto che volle nascere uomo, e coerentemente al fatto di essere simile al Padre, risuscitò: patì ferite e ⟨fu⟩ salvatore dei sofferenti, ⟨fu⟩ uno dei defunti e vivificatore dei morenti, discese negli inferi e non si allontanò dal seno del Padre. Onde per la ⟨sua⟩ forza singolare e l'ammirabile potenza riprese anche presto l'anima, che diede per la condizione in comune ⟨con noi⟩.

GIOVANNI I: 13 agosto 523 – 18 maggio 526

FELICE III (IV): 12 luglio 526 – 22 sett. 530

370-397: 2° sinodo di ORANGE, iniziato il 3 luglio 529

risposta di Fulgenzio, il *Liber ad Petrum Diaconum* 12ss: PL 65, 466A-469B). Il sinodo fu confermato da Bonifacio II (*398-400). Come sinodo provinciale rimase sconosciuto a molti e dal sec. VIII in poi cadde in dimenticanza. Fu riportato alla memoria unicamente in concomitanza con le discussioni del concilio di Trento.

Ed.: G. Morin, *Caesarii Arelatensis Opera varia* (*Opera omnia* 2; Maredsous 1942) 70-77 / C. Munier: CpChL 148 (1963) 55-63 / F. Maassen: MGH Leges III, = Concilia 1 (1893) 46-52 / Bruns 2, 176-182 / MaC 8, 711D-717A.

a) **Prooemium**

370 ... Pervenit ad nos, esse aliquos, qui de gratia et libero arbitrio per simplicitatem minus caute et non secundum fidei catholicae regulam sentire velint. Unde id nobis, secundum admonitionem et auctoritatem Sedis Apostolicae, iustum ac rationabile visum, ut pauca capitula ab Apostolica nobis Sede transmissa, quae ab antiquis Patribus de sanctarum Scripturarum voluminibus in hac praecipue causa collecta sunt, ad docendos eos, qui aliter quam oportet sentiunt, ab omnibus observanda proferre et manibus nostris subscribere deberemus. ...

b) **Canones**

De peccato originali

371 Can. 1. Si quis per offensam praevaricationis Adae non totum, id est secundum corpus et animam, «in deterius» dicit hominem «commutatum»,[1] sed animae libertate illaesa durante, corpus tantummodo corruptioni credit obnoxium, Pelagii errore deceptus adversatur Scripturae dicenti: «Anima, quae peccaverit, ipsa morietur» [*Ez 18,20*]; et: «Nescitis, quoniam, cui exhibetis vos servos ad oboediendum, servi estis eius, cui oboeditis?» [*Rm 6,16*]; et: «A quo quis superatur, eius et servus addicitur» [*cf. 2Pt 2,19*].

372 Can. 2. Si quis soli Adae praevaricationem suam, non et eius propagini asserit nocuisse, aut certe mortem tantum corporis quae poena peccati est, non autem et peccatum, quod mors est animae, per unum hominem in omne genus humanum transiisse testatur, iniustitiam Deo dabit contradicens Apostolo dicenti: «Per unum hominem peccatum intravit in *mundum* [mundo], et per peccatum mors, et ita in omnes homines [mors] pertransiit, in quo omnes peccaverunt» [*cf. Rm 5,12*].[1]

De gratia

373 Can. 3. Si quis invocatione humana gratiam Dei dicit posse conferri, non autem ipsam gratiam facere, ut invocetur a nobis, contradicit Isaiae prophetae vel Apostolo idem dicenti: «Inventus sum a non quaerentibus me; palam apparui his, qui me non interrogabant» [*Rm 10,20; cf. Is 65,1*]

374 Can. 4. Si quis, ut a peccato purgemur, voluntatem nostram Deum exspectare contendit,[1] non autem, ut etiam purgari velimus, per Sancti Spiritus

*371 [1] Agostino, *De nuptiis et concupiscentia* II 34, n. 57 (CSEL 42, 315 / PL 44, 471).
*372 [1] Cf. Agostino, *Contra duas epistulas Pelagianorum* IV 4, n. 4-7 (CSEL 60, 524-528 / PL 44, 611-614).

a) **Proemio**

... Ci è pervenuta (la notizia), che ci sono alcuni che circa la grazia e il libero arbitrio per semplicità vogliono giudicare con minore cautela e non secondo la regola della fede cattolica. Per cui ci è sembrato giusto e ragionevole, seguendo l'ammonizione e l'autorità della sede apostolica, di dover proporre, affinché da tutti siano osservati, pochi capitoli trasmessici dall'apostolica sede, che per opera degli antichi Padri sono stati raccolti dai libri delle sante Scritture, per il motivo soprattutto di ammaestrare coloro che giudicano diversamente di come è doveroso, e di dover sottoscriverli con le nostre mani. ... 370

b) **Canoni**

Il peccato originale

Can. 1. Se qualcuno dice che l'uomo per il deterioramento della prevaricazione di Adamo non «è stato mutato in peggio»[1] completamente, cioè secondo il corpo e l'anima, ma crede che, rimanendo illesa la libertà dell'anima, soltanto il corpo (sia) soggetto alla corruzione, si contrappone, ingannato dall'errore di Pelagio, alla Scrittura che dice: «L'anima che avrà peccato, morirà essa stessa» [*Ez 18,20*]; e: «Non sapete che a chi vi offrite per obbedirgli come schiavi, siete schiavi di colui a cui obbedite?» [*Rm 6,16*]; e: «Da chi qualcuno è vinto, a lui viene assegnato anche come schiavo» [*cf. 2Pt 2,19*]. 371

Can. 2. Se qualcuno afferma che la prevaricazione di Adamo ha nociuto solo a lui, non anche alla sua discendenza, o attesta che certamente solo la morte del corpo, che è la pena del peccato, non invece anche il peccato, che è la morte dell'anima, sia passata a tutto il genere umano, attribuisce a Dio un'ingiustizia, contraddicendo l'apostolo che dice: «Attraverso un solo uomo il peccato entrò nel mondo, e mediante il peccato la morte, e così [la morte] si estese a tutti gli uomini; in lui tutti hanno peccato» [*cf. Rm 5,12*].[1] 372

La grazia

Can. 3. Se qualcuno dice che la grazia di Dio possa essere conferita a motivo dell'invocazione dell'uomo, non invece che la stessa grazia faccia in modo di venir invocata da noi, contraddice il profeta Isaia o l'apostolo che lo cita: «Sono stato trovato da coloro che non mi cercavano; mi sono palesemente manifestato a coloro che non mi interrogavano» [*Rm 10,20; cf. Is 65,1*]. 373

Can. 4. Se qualcuno sostiene che per essere purificati dal peccato, Dio aspetta la nostra volontà,[1] non professa invece che avvenga mediante l'ispira- 374

*374 [1] È contro Fausto di Reji; cf. la sua opera *De gratia* I 18 (CSEL 21,56$_{5}$), = I 19 (PL 58, 812D).

infusionem et operationem in nos fieri confitetur, resistit ipsi Spiritui Sancto per Salomonem dicenti: «Praeparatur voluntas a Domino» [*Prv 8,35 Septg.*],[2] et Apostolo salubriter praedicanti: «Deus est, qui operatur in vobis et velle et perficere pro bona voluntate» [*cf. Phil 2,13*].

375 Can. 5. Si quis, sicut augmentum, ita etiam initium fidei ipsumque credulitatis affectum, quo in eum credimus, qui iustificat impium, et ad [re]generationem sacri baptismatis pervenimus, non per gratiae donum, id est per inspirationem Spiritus Sancti corrigentem voluntatem nostram ab infidelitate ad fidem, ab impietate ad pietatem, sed naturaliter nobis inesse dicit, apostolicis dogmatibus adversarius approbatur, beato Paulo dicente: «Confidimus, quia qui coepit in vobis bonum opus, perficiet usque in diem Iesu Christi» [*cf. Phil 1,6*]; et illud: «Vobis datum est pro Christo non solum, ut in eum credatis, verum etiam, ut pro illo patiamini» [*cf. Phil 1,29*]; et: «Gratia salvi facti estis per fidem, et hoc non ex vobis: Dei enim donum est» [*cf. Eph 2,8*]. Qui enim fidem, qua in Deum credimus, dicunt esse naturalem, omnes eos, qui ab Ecclesia Christi alieni sunt, quodammodo fideles esse definiunt.[1]

376 Can. 6. Si quis sine gratia Dei credentibus, volentibus, desiderantibus, conantibus, laborantibus, orantibus, vigilantibus, studentibus, petentibus, quaerentibus, pulsantibus nobis misericordiam dicit conferri divinitus, non autem, ut credamus, velimus, vel haec omnia, sicut oportet, agere valeamus, per infusionem et inspirationem Sancti Spiritus in nobis fieri confitetur, et aut humilitati, aut oboedientiae humanae subiungit gratiae adiutorium, nec, ut oboedientes et humiles simus, ipsius gratiae donum esse consentit, resistit Apostolo dicenti: «Quid habes, quod non accepisti?» [*1Cor 4,7*]; et: «Gratia Dei sum id, quod sum» [*1Cor 15,10*].[1]

377 Can. 7. Si quis per naturae vigorem bonum aliquid, quod ad salutem pertinet vitae aeternae, cogitare, ut expedit, aut eligere, sive salutari, id est evangelicae praedicationi consentire posse confirmat absque illuminatione et inspiratione Spiritus Sancti, qui dat omnibus suavitatem in consentiendo et credendo veritati, haeretico fallitur spiritu, non intelligens vocem Dei in Evangelio dicentis: «Sine me nihil potestis facere» [*Io 15,5*]; et illud Apostoli: «Non quod idonei simus cogitare aliquid a nobis quasi ex nobis, sed sufficientia nostra ex Deo est» [*2Cor 3,5*].[1]

378 Can. 8. Si quis alios misericordia, alios vero per liberum arbitrium, quod in omnibus, qui de praevaricatione primi hominis nati sunt, constat esse vitiatum, ad gratiam baptismi posse venire contendit, a recta fide probatur alienus. Is enim non omnium liberum arbitrium per peccatum primi hominis asserit infirmatum, aut certe ita laesum putat, ut tamen quidam valeant sine reve-

*374 [2] Questa è la traduzione errata del testo ebraico nella Septg., che è invece ben tradotto dalla Vulgata: «egli attingerà salute dal Signore» («hauriet salutem a Domino»).

*375 [1] Questo canone è quasi un riassunto di Agostino, *De praedestinatione Sanctorum* (PL 44, 959-992).

zione e l'opera dello Spirito Santo che noi vogliamo anche essere purificati, fa resistenza allo stesso Spirito Santo che dice attraverso Salomone: «La volontà viene preparata dal Signore» [*Pro 8,35 Septg.*],[2] e all'apostolo che salutarmente annuncia: «È Dio che opera in voi sia il volere che il compimento secondo ⟨il suo⟩ piano di bene» [*cf. Fil 2,13*].

Can. 5. Se qualcuno dice che come la crescita, così anche l'inizio della fede e della stessa inclinazione a credere, con la quale noi crediamo in colui che giustifica l'empio e perveniamo alla [ri]generazione del sacro battesimo, è in noi non per il dono della grazia, cioè per ispirazione dello Spirito Santo che corregge la nostra volontà dall'incredulità alla fede, dall'empietà alla pietà, ma per natura, si dimostra avversario degli insegnamenti apostolici, giacché il beato Paolo dice: «Confidiamo che colui che ha iniziato in voi l'opera buona, la porti a compimento fino al giorno di Gesù Cristo» [*cf. Fil 1,6*]; e ancora: «A voi è stato dato quanto a Cristo non solo di credere in lui, ma anche di soffrire per lui» [*cf. Fil 1,29*]; e: «Per grazia siete stati salvati mediante la fede, e questo non viene da voi: è infatti dono di Dio» [*cf. Ef 2,8*]. Coloro infatti che dicono che la fede con la quale crediamo in Dio, è naturale, stabiliscono che quanti sono estranei alla chiesa di Cristo, in certo senso siano tutti credenti.[1] 375

Can. 6. Se qualcuno dice che a noi che senza la grazia di Dio crediamo, vogliamo, desideriamo, ci sforziamo, ci affatichiamo, preghiamo, vigiliamo, ci applichiamo, richiediamo e bussiamo è conferita da Dio misericordia, non professa invece che avviene in noi per infusione e ispirazione del Santo Spirito che crediamo, vogliamo, ossia siamo in grado di fare tutto ciò come occorre, e subordina l'aiuto della grazia all'umiltà o all'obbedienza umana e non è d'accordo che è dono della stessa grazia che siamo obbedienti e umili, si oppone all'apostolo che dice: «Che cosa hai che non hai ricevuto?» [*1Cor 4,7*], e: «Per grazia di Dio sono ciò che sono» [*1Cor 15,10*].[1] 376

Can. 7. Se qualcuno afferma che per la forza della natura si possa pensare come conviene o scegliere qualche bene attinente alla salute della vita eterna, oppure si possa acconsentire alla predicazione salutare, cioè evangelica, senza l'illuminazione e l'ispirazione dello Spirito Santo, che dà a tutti la soavità nel consentire e nel credere alla verità, è tratto in errore dallo spirito eretico, non comprendendo la voce di Dio, che dice nel Vangelo: «Senza di me non potete fare nulla» [*Gv 15,5*]; e quel ⟨detto⟩ dell'apostolo: «Non che siamo in grado di pensare qualcosa da noi come fosse da noi, ma la nostra capacità è da Dio» [*2Cor 3,5*].[1] 377

Can. 8. Se qualcuno sostiene che alcuni possano pervenire alla grazia del battesimo per via della misericordia, altri invece attraverso il libero arbitrio, che consta essere viziato in tutti quanti sono nati a partire dalla prevaricazione del primo uomo, si dimostra estraneo alla retta fede. Costui infatti asserisce che per il peccato del primo uomo non è stato indebolito il libero ar- 378

*376 [1] Cf. Agostino, *De dono perseverantiae* 23, n. 64 (PL 45, 1032); Prospero d'Aquitania, *De gratia Dei et libero arbitrio contra Collatorem* (PL 51, 220s, = c. 2, n. 4-5; PL 45, 1804s, = c. 2, nn. 6-7).

*377 [1] Cf. Agostino, *De gratia Christi et de peccato originali* 25, n. 26 – 26, n. 27 (CSEL 42, 145-148 / PL 44, 373s).

latione Dei mysterium salutis aeternae per semetipsos posse conquirere. Quod quam sit contrarium, ipse Dominus probat, qui non aliquos, sed neminem ad se posse venire testatur, nisi «quem Pater attraxerit» [*cf. Io 6,44*], sicut et Petro dicit. «Beatus es, Simon Bar-Jona, quia caro et sanguis non revelavit tibi, sed Pater meus, qui in caelis est» [*Mt 16,17*]; et Apostolus: «Nemo potest dicere Dominum Iesum nisi in Spiritu Sancto» [*cf. 1Cor 12,3*].[1]

379 Can. 9. «De adiutorio Dei. Divini est muneris, cum et recte cogitamus, et pedes nostros a falsitate et iniustitia continemus; quoties enim bona agimus, Deus in nobis atque nobiscum, ut operemur, operatur».[1]

380 Can. 10. De adiutorio Dei. Adiutorium Dei etiam renatis ac sanatis semper est implorandum, ut ad finem bonum pervenire, vel in bono possint opere perdurare.[1]

381 Can. 11. «De obligatione votorum. Nemo quidquam Domino recte voveret, nisi ab ipso acceperit quod voveret»,[1] sicut legitur: Et quae de manu tua accepimus, damus tibi [*1Par 29,14*].

382 Can. 12. «Quales nos diligat Deus. Tales nos amat Deus, quales futuri sumus ipsius dono, non quales sumus nostro merito».[1]

383 Can. 13. De reparatione liberi arbitrii. Arbitrium voluntatis in primo homine infirmatum, nisi per gratiam baptismi non potest reparari; «quod amissum, nisi a quo potuit dari, non potest reddi. Unde Veritas ipsa dicit: "Si vos Filius liberaverit, tunc vere liberi eritis" [*Io 8,36*]».[1]

384 Can. 14. «Nullus miser de quantacumque miseria liberatur, nisi qui Dei misericordia praevenitur»,[1] sicut dicit Psalmista: «Cito anticipet nos misericordia tua Domine» [*Ps 78,8*]; et illud: «Deus meus, misericordia eius praeveniet me» [*Ps 58,11*].

385 Can. 15. «Ab eo, quod formavit Deus, mutatus est Adam, sed in peius per iniquitatem suam. Ab eo, quod operata est iniquitas, mutatur fidelis, sed in melius per gratiam Dei. Illa ergo mutatio fuit praevaricatoris primi, haec secundum Psalmistam "mutatio est dextrae Excelsi" [*cf. Ps 76,11*]».[1]

386 Can. 16. «Nemo ex eo, quod videtur habere, glorietur, tamquam non acceperit, aut ideo se putet accepisse, quia littera extrinsecus vel, ut legeretur, apparuit, vel, ut audiretur, sonuit. Nam sicut Apostolus dicit: "Si per legem iustitia, ergo Christus gratis mortuus est" [*Gal 2,21*]; "ascendens in altum captivavit captivitatem, dedit dona hominibus" [*cf. Eph 4,8; cf. Ps 67,19*]. Inde

*378 [1] Cf. Prospero d'Aquitania, *Contra Collatorem* (PL 51, 225BC 267s, = c. 5, n. 1; c. 19; PL 45, 1806s 1829, = c. 5, n. 13; c. 19, n. 55 [sesta definizione]).

*379 [1] Da qui fino al can. 25 (eccetto il canone 10, di cui non si riesce a precisare la fonte) vengono riportate frasi scelte da Prospero d'Aquitania, *Sententiae ex operibus S. Augustini delibatae*; qui basti indicarne il numero; i singoli passi della fonte si possono trovare facilmente in PL 51, 427-496; la stessa opera è in appendice alle opere d'Agostino in PL 45, 1859-1898. Il passo qui citato è la sentenza 22.

*380 [1] È in connessione con Prospero d'Aquitania, *Contra Collatorem* 11-12 (PL 51, 242-247; 45, 1815-1817).

*381 [1] Sent. 54 (in Prospero si legge: «De *oblatione* votorum» [«La presentazione di

bitrio di tutti o senz'altro lo pensa leso così che tuttavia qualcuno sia in grado di poter trovare mediante se stesso senza la rivelazione di Dio il mistero della salvezza. Quanto ciò sia contraddittorio, ⟨lo⟩ assicura il Signore stesso, che testimonia che non alcuni, bensì nessuno può venire a lui, se non «colui che il Padre avrà attirato» [*cf. Gv 6,44*], come pure dice a Pietro: «Beato sei tu, Simone Bar-Jona, poiché non la carne e il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli» [*Mt 16,17*]; e l'apostolo: «Nessuno può dire Signore Gesù se non nello Spirito Santo» [*cf. 1Cor 12,3*].[1]

Can. 9. «L'assistenza di Dio. È dono divino quando pensiamo rettamente e tratteniamo i nostri piedi dalla falsità e dall'ingiustizia; ogni volta infatti che facciamo cose buone, opera Dio in noi e con noi, affinché noi operiamo».[1] 379

Can. 10. L'assistenza di Dio. L'aiuto di Dio deve essere sempre richiesto anche dai rinati e sanati, affinché possano pervenire ad una buona fine o perseverare in un agire buono.[1] 380

Can. 11. «L'obbligatorietà dei voti. Nessuno voterebbe in maniera giusta qualcosa al Signore, se non avesse ricevuto da lui quanto dà in voto»,[1] come si legge: E diamo a te le cose che abbiamo ricevuto dalla tua mano [*1Cr 29,14*]. 381

Can. 12. «Come Dio ci ami. Dio ci ama così come saremo mediante il suo dono, non come siamo per merito nostro».[1] 382

Can. 13. Il risanamento del libero arbitrio. L'arbitrio della volontà indebolito nel primo uomo, non può essere risanato se non per la grazia del battesimo; «ciò che è stato perduto non può essere restituito se non da colui dal quale poté essere dato. Per questo la Verità stessa dice: "Se il Figlio vi avrà liberato, allora veramente sarete liberi" [*Gv 8,36*]».[1] 383

Can. 14. «Nessun disgraziato viene liberato dalla disgrazia, quantunque grande, se la misericordia di Dio non lo previene»,[1] come dice il salmista: «Ci prevenga presto, Signore, la tua misericordia» [*Sal 79,8*]; e ancora: «Dio mio, la sua misericordia mi prevenga» [*Sal 59,11*]. 384

Can. 15. «Adamo è stato mutato da ciò che Dio formò, ma in peggio, mediante la sua iniquità. Il credente viene mutato da ciò che l'iniquità ha operato, ma in meglio, mediante la grazia di Dio. Quello fu dunque il mutamento del primo prevaricatore, questo secondo il salmista "è il mutamento della destra dell'eccelso" [*cf. Sal 77,11*]».[1] 385

Can. 16. «Nessuno si glori di ciò che sembra avere, come se non l'avesse ricevuto, o reputi di averlo ricevuto, per il motivo che dal di fuori o apparve una lettera per essere letta o risuonò per essere udita. Infatti come dice l'apostolo: "Se la giustizia ⟨viene⟩ dalla legge, dunque Cristo è morto senza necessità" [*Gal 2,21*]; "salendo in alto fece prigioniera la prigionia, diede doni agli 386

voti»]!: Agostino, *De civitate Dei* XVII 4, 7 (B. Dombart-A. Kalb: CpChL 48 [1955] 559 / CSEL 40/II, 216 / PL 41, 530).

*382 [1] Sent. 56.

*383 [1] Sent. 152: da Agostino, *De civitate Dei* XIV 11,1 (CpChL 48,432 / CSEL 40/II, 28 / PL 41, 418).

*384 [1] Sent. 212 (altri 211).

*385 [1] Sent. 226 (altri 225): da Agostino, *Enarrationes in Psalmos* 68 [v. 1], Sermo 1,2 (E. Dekkers-J. Fraipont: CpChL 39 [1956] 902 / PL 36, 841).

habet, quicumque habet; quisquis autem se inde habere negat, aut vere non habet, aut id, "quod habet, auferetur ab eo" [*Mt 25,29*]».[1]

387 Can. 17. «De fortitudine christiana. Fortitudinem Gentilium mundana cupiditas, fortitudinem autem Christianorum Dei caritas facit, quae "diffusa est in cordibus nostris", non per voluntatis arbitrium, quod est a nobis, sed "per Spiritum Sanctum, qui datus est nobis" [*Rm 5,5*]».[1]

388 Can. 18. «Nullis meritis gratiam praeveniri. Debetur merces bonis operibus, si fiant; sed gratia, quae non debetur, praecedit, ut fiant».[1]

389 Can. 19. «Neminem nisi Deo miserante salvari. Natura humana, etiamsi in illa integritate, in qua est condita, permaneret, nullo modo se ipsam, creatore suo non adiuvante, servaret; unde cum sine Dei gratia salutem non possit custodire, quam accepit, quomodo sine Dei gratia poterit reparare, quod perdidit?».[1]

390 Can. 20. «Nihil boni hominem posse sine Deo. Multa Deus facit in homine bona, quae non facit homo; nulla vero facit homo bona, quae non Deus praestat, ut faciat homo».[1]

391 Can. 21. «De natura et gratia. Sicut iis, qui volentes in lege iustificari et a gratia exciderunt, verissime dicit Apostolus: "Si ex lege iustitia est, ergo Christus gratis mortuus est" [*Gal 2,21*], sic iis, qui gratiam, quam commendat et percipit fides Christi, putant esse naturam, verissime dicitur: Si per naturam iustitia est "ergo Christus gratis mortuus est". Iam hic enim erat lex, et non iustificabat: iam hic erat et natura, et non iustificabat. Ideo Christus non gratis mortuus est, ut et lex per illum impleretur, qui dixit: "Non veni legem solvere, sed adimplere" [*Mt 5,17*], et natura per Adam perdita per illum repararetur, qui dixit, venisse se "quaerere et salvare, quod perierat" [*Lc 19,10*]».[1]

392 Can. 22. «De his, quae hominum propria sunt. Nemo habet de suo nisi mendacium et peccatum. Si quid autem habet homo veritatis atque iustitiae, ab illo fonte est, quem debemus sitire in hac eremo, ut ex eo quasi guttis quibusdam irrorati non deficiamus in via».[1]

393 Can. 23. «De voluntate Dei et hominis. Suam voluntatem homines faciunt, non Dei, quando id agunt, quod Deo displicet; quando autem id faciunt, quod volunt, ut divinae serviant voluntati, quamvis volentes agant quod agunt, illius tamen voluntas est, a quo et praeparatur et iubetur, quod volunt».[1]

394 Can. 24. «De palmitibus vitis. Ita sunt in vite palmites, ut viti nihil conferant, sed inde accipiant unde vivant: sic quippe vitis est in palmitibus, ut vitale

*386 [1] Sent. 260 (altri 259): da Agostino, *De Spiritu et littera* 29, n. 50 (CSEL 60, 205 / PL 44, 231).

*387 [1] Sent. 297 (altri 295): da Agostino, *Contra secundam Iuliani responsionem imperfectum opus* I 83 (PL 45, 1104).

*388 [1] Sent. 299 (altri 297): da Agostino, *Contra secundam Iuliani responsionem imperfectum opus* I 133 (PL 45, 1133).

*389 [1] Sent 310 (altri 308): da Agostino, Lettera 186, c. 11, n. 37 (CSEL 57, 77 / PL 33, 830).

uomini" [*cf. Ef 4,8; cf. Sal 68,19*]. Di là ha chiunque ha; chiunque invece nega di avere di là, o non ha veramente, o "ciò che ha, gli sarà tolto" [*Mt 25,29*]».[1]

Can. 17. «La fortezza cristiana. L'avidità mondana è la causa della fortezza dei pagani, la carità di Dio invece è la causa della fortezza dei cristiani; essa "è versata nei nostri cuori" non mediante il libero potere della volontà che è da noi, ma "mediante lo Spirito Santo, che ci è stato dato" [*Rm 5,5*]».[1] 387

Can. 18. «La grazia non è prevenuta da merito alcuno. Si deve un premio alle opere buone, se avvengono; ma la grazia, che non è dovuta, ⟨le⟩ precede, affinché avvengano».[1] 388

Can. 19. «Nessuno viene salvato se non per la misericordia di Dio. La natura umana, anche se si trovasse in quell'integrità, nella quale fu creata, non conserverebbe se stessa in nessun modo senza l'aiuto del suo creatore; per cui non potendo custodire senza la grazia di Dio la salute che ricevette, in che maniera senza la grazia di Dio potrà riparare ciò che perdette?».[1] 389

Can. 20. «L'uomo senza Dio non può ⟨fare⟩ nulla di buono. Dio fa nell'uomo molte cose buone che l'uomo non fa; ma l'uomo non fa nessuna cosa buona, che Dio non accordi che l'uomo faccia».[1] 390

Can. 21. «Natura e grazia. Come l'apostolo con tutta verità a coloro che volendo essere giustificati nella legge si allontanarono anche dalla grazia, dice: "Se la giustizia è dalla legge, dunque Cristo è morto senza motivo" [*Gal 2,21*], così a coloro che credono che la grazia, che la fede di Cristo consegna e riceve, sia natura, è detto con tutta verità: Se la giustizia è attraverso la natura, "dunque Cristo è morto senza motivo". Di fatto la legge c'era già e non giustificava; anche la natura c'era già e non giustificava. Quindi Cristo non è morto senza motivo, ⟨ma⟩ affinché per mezzo suo da una parte la legge fosse portata alla pienezza, egli che disse: "Non sono venuto ad abolire la legge, ma a portarla alla pienezza" [*Mt 5,17*], dall'altra la natura rovinata mediante Adamo fosse risanata, egli che disse di essere venuto "a cercare e salvare ciò che era stato perduto" [*Lc 19,10*]».[1] 391

Can. 22. «Quanto è proprio degli uomini. Nessuno ha dal suo se non menzogna e peccato. Se però un uomo ha qualcosa di verità e di giustizia, proviene da quella fonte, di cui in questo deserto dobbiamo aver sete, affinché come irrorati da essa mediante alcune gocce, non veniamo meno sulla via».[1] 392

Can. 23. «La volontà di Dio e dell'uomo. Gli uomini, quando compiono ciò che a Dio dispiace, fanno la loro volontà e non quella di Dio; quando invece fanno ciò che vogliono per servire la volontà divina, ancorché compiano ciò che compiono volendo⟨lo⟩, è tuttavia la volontà di colui, dal quale viene sia preparato che comandato, ciò che essi vogliono».[1] 393

Can. 24. «I tralci della vite. I tralci sono nella vite in modo tale da non portare nulla ad essa, ma da ricevere da essa donde vivere: infatti la vite è nei 394

*390 [1] Sent. 314 (altri 312). da Agostino, *Contra duas epistulas Pelagianorum* II 9 (altri 8), n 21 (CSEL 60, 482 / PL 44, 586).

*391 [1] Sent. 317 (altri 315): da Agostino, *De gratia et libero arbitrio* 13, n. 25 (PL 44, 896)

*392 [1] Sent. 325 (altri 323). da Agostino, *In evangelium Iohannis*, tract. 5,1 [*su Gv 1,33*] (R Willems: CpChL 36 [1954] 40 / PL 35, 1414).

*393 [1] Sent. 340 (altri 338): da Agostino, *In evangelium Iohannis*, tract. 19,19 [*su Gv 5,19-30*] (R. Willems: CpChL 36 [1954] 202 / PL 35, 1555).

alimentum subministret iis, non sumat ab iis. Ac per hoc et manentem in se habere Christum, et manere in Christo, discipulis prodest utrumque, non Christo. Nam praeciso palmite, potest de viva radice alius pullulare; qui autem praecisus est, sine radice non potest vivere [*cf. Io 15,5-8*]».[1]

395 Can. 25. «De dilectione, qua diligimus Deum. Prorsus donum Dei est diligere Deum. Ipse ut diligeretur dedit, qui non dilectus diligit. Displicentes amati sumus, ut fieret in nobis unde placeremus. Diffundit enim caritatem in cordibus nostris Spiritus [*Rm 5,5*] Patris et Filii, quem cum Patre amamus et Filio».[1]

c) Conclusio a Caesario episc. Arelat. redacta

De gratia, de cooperatione humana et de praedestinatione

396 Ac sic secundum supra scriptas sanctarum Scripturarum sententias vel antiquorum Patrum definitiones hoc Deo propitiante et praedicare debemus et credere, quod per peccatum primi hominis ita inclinatum et attenuatum fuerit liberum arbitrium, ut nullus postea aut diligere Deum sicut oportuit, aut credere in Deum aut operari propter Deum quod bonum est, possit, nisi eum gratia misericordiae divinae praevenerit. Unde et Abel iusto et Noe et Abraham et Isaac et Iacob, et omni antiquorum Sanctorum multitudini illam praeclaram fidem, quam in ipsorum laude praedicat Apostolus Paulus [*Hb 11*], non per bonum naturae, quod prius in Adam datum fuerat, sed per gratiam Dei credimus fuisse collatam.

Quam gratiam etiam post adventum Domini omnibus, qui baptizari desiderant, non in libero arbitrio haberi, sed Christi novimus simul et credimus largitate conferri, secundum illud, quod iam saepe dictum est et praedicat Paulus Apostolus: «Vobis donatum est pro Christo, non solum, ut in eum credatis, sed etiam, ut pro eo patiamini» [*Phil 1,29*]; et illud: «Deus, qui coepit in vobis bonum opus, perficiet usque in diem Domini nostri» [*Phil 1,6*]; et illud: «Gratia salvi facti estis per fidem, et hoc non ex vobis: Dei enim donum est» [*Eph* 2,8]; et quod de se ipso ait Apostolus: «Misericordiam consecutus sum, ut fidelis essem» [*1Cor 7,25; 1Tm 1,13*]; non dixit: «quia eram», sed: ut essem. Et illud: «Quid habes, quod non accepisti?» [*1Cor 4,7*]. Et illud: «Omne datum bonum, et omne donum perfectum desursum est, descendens a Patre luminum» [*Iac 1,17*]. Et illud: «Nemo habet quidquam, nisi illi datum fuerit desuper» [*Io 3,27*]. Innumerabilia sunt sanctarum Scripturarum testimonia, quae possint ad probandam gratiam proferri, sed brevitatis studio praetermissa sunt, quia et revera, cui pauca non sufficiunt, plura non proderunt.

---

*394 [1] Sent. 368 (altri 366): da Agostino, *In evangelium Iohannis*, tract. 81 [*su Gv 15,4-7*] (CpChL 36,530 / PL 35, 1841).

tralci nel senso che somministra ad essi l'alimento vitale, ma non prende da essi. Così pure sia che Cristo rimanga in loro sia che essi rimangano in Cristo, ambedue le cose sono utili ai discepoli, non a Cristo. Infatti se un tralcio è stato reciso, un altro può sbocciare dalla viva radice; il tralcio invece che è stato reciso, senza la radice non può vivere [*cf. Gv 15,5-8*]».[1]

Can. 25. «L'amore con cui amiamo Dio. È pienamente dono di Dio amare Dio. Egli, che non amato ama, concesse di venir amato. Siamo stati amati mentre eravamo sgraditi, affinché avvenisse in noi ciò per cui piacessimo. Infatti lo Spirito del Padre e del Figlio, che con il Padre e il Figlio amiamo, effonde nei nostri cuori la carità [*Rm 5,5*]».[1] 395

c) Conclusione redatta dal vescovo Cesario di Arles

Grazia, cooperazione umana e predestinazione

E così secondo le sentenze sopra scritte delle sante Scritture o le definizioni degli antichi Padri, con il favore di Dio dobbiamo predicare e credere, che mediante il peccato del primo uomo il libero arbitrio fu così piegato e indebolito, che nessuno in seguito può o amare Dio nel giusto modo, o credere in Dio o operare per Dio ciò che è buono, se la grazia della misericordia divina non l'ha prevenuto. Perciò crediamo che al giusto Abele e a Noè e ad Abramo e a Isacco e a Giacobbe e a tutta la schiera degli antichi santi quella splendida fede che nella loro lode mette in evidenza l'apostolo Paolo [*Eb 11*], sia stata concessa per grazia di Dio, non per un bene della natura che prima era stato donato in Adamo. 396

Sappiamo e insieme crediamo che questa grazia anche dopo la venuta del Signore non è nel potere del libero arbitrio di tutti coloro che desiderano essere battezzati, ma è conferita dalla generosità di Cristo, secondo quanto è già stato spesso detto e l'apostolo Paolo annunzia: «A voi è stato donato riguardo a Cristo, non solo che crediate in lui, ma anche che soffriate per lui» [*Fil 1,29*]; e ancora: «Dio che ha iniziato in voi l'opera buona, ⟨la⟩ porterà a compimento fino al giorno del Signore nostro» [*Fil 1,6*]; e ancora: «Per la grazia siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi: è infatti dono di Dio» [*Ef 2,8*]; e quanto l'apostolo dice di se stesso: «Ho conseguito la misericordia di essere fedele» [*1Cor 7,25; 1Tm 1,13*]; non disse: «poiché ero», ma: «di essere». E inoltre: «Che cosa hai che tu non abbia ricevuto?» [*1Cor 4,7*]. E ancora: «Ogni buona donazione e ogni dono perfetto è dall'alto, discendendo dal Padre dei lumi» [*Gc 1,17*]. E ancora: «Nessuno ha qualcosa, se non gli è stato dato dall'alto» [*Gv 3,27*]. Innumerevoli sono le testimonianze delle sante Scritture, che possono essere riportate per provare l'operare della grazia, ma per amore della brevità sono state tralasciate, giacché senz'altro a colui che non sono sufficienti le poche, non gioveranno altre in più.

---

*395 [1] Sent. 372 (altri 370): da Agostino, *In evangelium Iohannis*, tract. 102, 5 [*su Gv 16,23-28*] (CpChL 36,597 / PL 35, 1898).

397 Hoc etiam secundum fidem catholicam credimus, quod post acceptam per baptismum gratiam omnes baptizati, Christo auxiliante et cooperante, quae ad salutem animae pertinent, possint et debeant, si fideliter laborare voluerint, adimplere. Aliquos vero ad malum divina potestate praedestinatos esse, non solum non credimus, sed etiam, si sunt, qui tantum mali credere velint, cum omni detestatione illis anathema dicimus.

Hoc etiam salubriter profitemur et credimus, quod in omni opere bono non nos incipimus, et postea per Dei misericordiam adiuvamur, sed ipse nobis nullis praecedentibus bonis meritis et fidem et amorem sui prius inspirat, ut et baptismi sacramenta fideliter requiramus, et post baptismum cum ipsius adiutorio ea, quae sibi sunt placita, implere possimus. Unde manifestissime credendum est, quod et illius latronis, quem Dominus ad paradisi patriam revocavit [*Lc 23,43*], et Cornelii centurionis, ad quem angelus Domini missus est [*Act 10,3*], et Zachaei, qui ipsum Dominum suscipere meruit [*Lc 19,6*], illa tam admirabilis fides non fuit de natura, sed divinae gratiae largitate donata.

BONIFATIUS II: 22 Sept. 530 – 17 Oct. 532

398-400: Ep. *Per filium nostrum* ad Caesar. ep. Arelat., 25 Ian. 531

Confirmatio Concilii Arausicani II

398 (c. 1) ... Petitioni tuae, quam laudabili fidei sollicitudine concepisti, catholicum non distulimus dare responsum. Indicas enim, quod aliqui episcopi Galliarum, cum cetera iam bona ex Dei acquieverint gratia provenire, fidem tantum, qua in Christo credimus, naturae esse velint, non gratiae; et hominibus ex Adam, quod dici nefas est, in libero arbitrio remansisse, non etiam nunc in singulis misericordiae divinae largitate conferri; postulans ut pro ambiguitate tollenda, confessionem vestram, qua vos e diverso fidem rectam in Christo, totiusque bonae voluntatis initium, iuxta catholicam veritatem per praevenientem Dei gratiam singulorum definitis sensibus inspirari, auctoritate Sedis Apostolicae firmaremus.

399 (c. 2) Atque ideo, cum de hac re multi Patres, et prae ceteris beatae recordationis Augustinus episcopus, sed et maiores nostri Apostolicae Sedis antistites ita ratione probentur disseruisse latissima, ut nulli ulterius deberet esse ambiguum, fidem quoque nobis ipsam venire de gratia: supersedendum duximus responsione multiplici; maxime cum secundum eas, quas ex Apostolo di-

Secondo la fede cattolica crediamo anche, che dopo aver ricevuto la grazia mediante il battesimo tutti i battezzati con l'aiuto e la cooperazione di Cristo possono e debbono adempiere quanto è attinente alla salvezza dell'anima, se vorranno adoperarsi secondo la fede. Che invece alcuni siano stati predestinati al male dalla divina potestà, non solo non ⟨lo⟩ crediamo, ma, se ci sono taluni che vogliono credere a tanto male, esprimiamo loro anche con piena esecrazione l'anatema. 397

Professiamo e crediamo per la salvezza anche che in ogni opera buona non siamo noi ad iniziare e che dopo veniamo aiutati dalla misericordia di Dio, ma che egli, senza che preceda alcun merito buono, ci ispira innanzitutto la fede e l'amore a lui, affinché ricerchiamo da una parte con fede i sacramenti del battesimo, dall'altra, dopo il battesimo, con il suo aiuto, possiamo compiere ciò che a lui piace. Per cui molto evidentemente si deve credere che la fede tanto ammirevole sia del ladrone, che il Signore richiamò alla patria del paradiso [*Lc 23,43*], sia del centurione Cornelio, a cui fu mandato un angelo del Signore [*At 10,3*], sia di Zaccheo, che meritò di accogliere lo stesso Signore [*Lc 19,6*], non venne dalla natura, ma fu donata dalla generosità della grazia divina.

BONIFACIO II: 22 sett. 530 – 17 ott. 532

398-400: Lettera *Per filium nostrum* al vescovo Cesario di Arles, 25 genn. 531

Ed.: G. Morin, l.c. al *370° 67-69 / C. de Clercq: CpChL 148A (1963) 66-68 / cf. anche le edizioni (in parte bisognose di correzioni) PL 65, 31C-33B; 45, 1790s / MaC 8, 735D-736D.

Conferma del 2° sinodo di Orange

(c. 1) ... Alla tua richiesta, che hai concepito con lodevole sollecitudine di fede, non abbiamo aspettato a dare una risposta cattolica. Mi fai sapere, infatti, che alcuni vescovi delle Gallie, che già avevano acconsentito che i rimanenti doni provenissero dalla grazia di Dio, vogliono che soltanto la fede, con la quale crediamo in Cristo, venga dalla natura, non dalla grazia, e che essa sia rimasta agli uomini da Adamo nel ⟨potere del⟩ libero arbitrio – ciò che è nefandezza che venga detto –, e che non venga anche ora concessa ai singoli dalla liberalità della divina misericordia; tu chiedi che per togliere ogni dubbio, noi confermiamo con l'autorità della sede apostolica la vostra professione, con la quale voi diversamente ⟨da loro⟩ definite che la retta fede in Cristo e che l'inizio di ogni buona volontà, secondo la verità cattolica, è ispirata ai sensi dei singoli mediante la grazia preveniente di Dio. 398

(c. 2) E perciò, risultando che su tale questione hanno trattato in maniera amplissima molti padri, e prima degli altri il vescovo Agostino di beata memoria, ma anche i nostri predecessori, i vescovi della sede apostolica, così che nessuno in futuro dovesse avere dubbio che anche la fede stessa ci venga dalla grazia: abbiamo ritenuto di dover rinunziare ad un'ampia risposta; soprattutto 399

rexisti sententias, quibus dicit: «Misericordiam consecutus sum, ut fidelis essem» [*1Cor 7,25*], et alibi: Vobis datum est pro Christo, non solum ut in eum credatis, verum etiam ut pro eo patiamini [*Phil 1,29*], evidenter appareat, fidem, qua in Christo credimus, sicut et omnia bona singulis hominibus ex dono supernae venire gratiae, non ex humanae potestate naturae.

Quod etiam Fraternitatem tuam, habita collatione cum quibusdam sacerdotibus Galliarum, iuxta fidem gaudemus sensisse catholicam: in his scilicet, in quibus uno, sicut indicasti, consensu definierunt fidem, qua in Christo credimus, gratia divinitatis praeveniente conferri; adiicientes etiam, nihil esse prorsus secundum Deum boni, quod sine Dei quis gratia aut velle, aut incipere, aut operari, aut perficere possit, dicente ipso Salvatore nostro: «Sine me nihil potestis facere» [*Io 15,5*]. Certum est enim atque catholicum, quia in omnibus bonis, quorum caput est fides, nolentes nos adhuc misericordia divina praeveniat, ut velimus, insit in nobis cum volumus, sequatur etiam ut in fide duremus, sicut David propheta dicit: «Deus meus, misericordia eius praeveniet me» [*Ps 58,11*]; et iterum: «Misericordia mea cum ipso est» [*Ps 88,25*]; et alibi: «Misericordia eius subsequitur me» [*Ps 22,6*]. Similiter et beatus Paulus dicit: «Aut quis prior dedit ei, et retribuetur illi? Quoniam ex ipso, et per ipsum, et in ipso sunt omnia» [*Rm 11,35s*].

400 Unde nimis eos, qui contra sentiunt, admiramur, usque eo vetusti erroris adhuc reliquiis praegravari, ut ad Christum non credant Dei beneficio, sed naturae veniri; et ipsius naturae bonum, quod Adae peccato noscitur depravatum, auctorem nostrae fidei dicant magis esse quam Christum; nec intelligant se dominicae reclamare sententiae dicenti: «Nemo venit ad me, nisi datum fuerit illi a Patre meo» [*Io 6,44*]; sed et beato Paulo simul obsistere clamanti ad Hebraeos: «Curramus ad propositum nobis certamen, aspicientes in auctorem fidei et consummatorem Iesum Christum» [*Hb 12,1s*]. Quae cum ita sint, invenire non possumus, quid ad credendum in Christo, sine Dei gratia, humanae deputent voluntati; cum Christus auctor consummatorque sit fidei. – (c. 3) Quapropter ... supra scriptam confessionem vestram consentaneam catholicis Patrum regulis approbamus.

IOHANNES II: 2 Ian. 533 – 8 Maii 535

401-402: Ep. *Olim quidem* ad senatores C'politanos, Mart. 534

Alcuni monaci sciti sotto la guida di Massenzio erano a favore della formula «unus de [*oppure* ex] Trinitate passus est» («uno della [*oppure* dalla] Trinità ha sofferto»). La formula poteva sembrare derivante dal trisagio del monofisita Pietro Fullone, che aveva riferito l'acclamazione liturgica «ἅγιος ὁ θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος» («santo Dio, santo Forte, santo Immortale») non soltanto a Cristo, ma all'intera Trinità, così che l'aggiunta introdotta nel 435 «ὁ σταυρωθεὶς δι' ἡμᾶς» («che per noi fu crocifisso») sapeva di teopaschismo. Per difendersi contro questo sospetto, i monaci si rivolsero a papa Ormisda. Egli non pronunciò un giudizio definitivo, ma li esortò ad essere soddisfatti della cristologia del concilio di Calcedonia e del *Tomus* di Leone I. Più tardi l'imperatore Giustiniano li difese contro gli acemeti, monaci di Costantinopoli, ed ottenne da Giovanni II che approvasse la formula degli sciti e condannasse gli acemeti (Giovanni II, Lettera *In-* ▷

giacché appare chiaramente secondo le citazioni che hai esposto dell'apostolo Paolo, nelle quali dice: «Ho conseguito la misericordia di essere fedele» [*1Cor 7,25*], e altrove: A voi è stato dato riguardo a Cristo, non solo che crediate in lui, ma anche che soffriate per lui [*Fil 1,29*], che la fede, con la quale crediamo in Cristo, come ogni cosa buona, venga alle singole persone dal dono della grazia celeste, non dal potere della natura umana.

Ci rallegriamo che anche la tua Fraternità, avendo avuto un incontro con alcuni sacerdoti delle Gallie, abbia sentito ciò secondo la fede cattolica: nell'avere definito cioè, come mi hai fatto sapere, con unanimità che la fede, con la quale crediamo in Cristo, viene conferita dalla grazia preveniente della divinità, aggiungendo anche che secondo Dio non c'è nulla affatto di buono che qualcuno possa o volere o iniziare o operare o portare a compimento senza la grazia di Dio, giacché lo stesso nostro Salvatore dice: «Senza di me non potete fare nulla» [*Gv 15,5*]. È sicuro infatti e cattolico, che in tutti i beni, il massimo dei quali è la fede, la misericordia divina ci prevenga quando ancora noi non vogliamo, affinché vogliamo, che essa sia in noi quando vogliamo, che pure ⟨ci⟩ segue affinché perseveriamo nella fede, come dice il profeta Davide: «Dio mio, la sua misericordia mi preverrà» [*Sal 59,11*]; e ancora: «La mia misericordia è con lui» [*Sal 89,25*]; e altrove: «La sua misericordia mi segue» [*Sal 23,6*]. In modo simile anche il beato Paolo dice: «O chi gli ha dato per primo, e gli avrà restituito? Giacché da lui, e mediante lui e in lui sono tutte le cose» [*Rm 11,35s*].

Perciò ci meravigliamo altamente che coloro che sentono in maniera con- 400
traria, siano ancora finora oppressi dai resti dell'antico errore, di non credere che si venga a Cristo per beneficio di Dio, ma della ntura; e dicono che il bene della natura stessa, il quale si sa guastato dal peccato di Adamo, sia autore della nostra fede più che Cristo; e non comprendono che si oppongono alle parole del Signore che dice: «Nessuno viene a me, se non gli sarà stato dato dal Padre mio» [*Gv 6,44*]; ma anche si oppongono contemporaneamente al beato Paolo che proclama agli Ebrei: «Corriamo alla gara che ci sta davanti, guardando all'autore e perfezionatore della fede Gesù Cristo» [*Eb 12,1s*]. Stando così queste cose, non possiamo trovare che cosa attribuiscano alla volontà umana nel credere in Cristo senza la grazia di Dio, essendo Cristo l'autore e il perfezionatore della fede. – (c. 3) Approviamo quindi la vostra professione sopra scritta come concorde con i principi cattolici dei padri.

GIOVANNI II: 2 genn. 533 – 8 maggio 535

401-402: Lettera *Olim quidem* ai senatori di Costantinopoli, marzo 534

ter claras all'imperatore Giustiniano, 25 marzo 534: CSEL 35, 320-328 / PL 66, 17-20). Nel senso inteso dalla comunicazione degli idiomi la formula può essere giustificata. Alle tre domande che Giustiniano aveva posto nella sua lettera a Giovanni II (cf. *Collectio Avellana*, Lettere 84 91: CSEL 35, 322-325 344-347) il papa risponde con la lettera ai senatori di Costantinopoli.

Ed.: ACOe 4/II, 206-210 / PL 66, 20C-23C / MaC 8, 803E-806D / HaC 2, 1150C-1152E / BullTau Appendix 1, 496a-500a. – *Reg.*: CIPL 1692; JR 885.

De communicatione idiomatum

401 [*Iustinianus imperator*] de his tribus quaestionibus orta certamina fuisse significavit: [I] Utrum «unus ex Trinitate» Christus et Deus noster dici possit, hoc est una de tribus personis sanctae Trinitatis sancta persona. [II] An Deus Christus carne pertulerit impassibilis deitate. [III] An proprie et veraciter Mater Domini Dei nostri Christi Maria semper virgo debeat appellari. ...

[*De adagio «Unus de Trinitate passus est».*] Unum enim ex sancta Trinitate Christum esse, hoc est unam de tribus sanctae Trinitatis personis sanctam esse personam sive subsistentiam, quam Graeci hypostasim dicunt, in his exemplis evidenter ostendimus [*allegantur inter alia Gn 3,22; 1Cor 8,6; Symbolum Nicaenum*].

[*De Christo «Deo carne passo».*] Deum vero carne passum his nihilominus roboremus exemplis [*Dt 28,66; Io 14,6; Mal 3,8; Act 3,15; 20,28; 1Cor 2,8; Cyrillus Alexandrinus, Anathematismus 12; Leo I, Tomus ad Flavianum etc.*].

[*De titulo «Mater Dei».*] Gloriosam vero sanctam semper virginem Mariam proprie et veraciter Dei genitricem matremque Dei Verbi ex ea incarnati ab hominibus catholicis confiteri recte docemus. Proprie namque et veraciter idem ipse ultimis temporibus incarnatus, ex sancta et gloriosa Virgine matre nasci dignatus est. Propterea ergo, quia proprie et veraciter Dei Filius ex ea incarnatus et natus est, ideo proprie et veraciter matrem Dei ex ea incarnati et nati esse confitemur, et, ne Dominus Iesus per honorificentiam vel gratiam nomen Dei accepisse credatur, sicut Nestorius sentit insulsus: veraciter autem ideo, ne in phantasmate aut aliquo modo non veram sumpsisse carnem credatur ex virgine, sicut asseruit impius Eutyches.

402 [*Summarium christologiae.*] His igitur evidenter ostensum est, ... quid speraverit imperator, quid Romana sequatur et colat Ecclesia, scilicet Christum Dominum nostrum unum esse, ut saepe diximus, sanctae Trinitatis, ex duabus naturis cognoscendum, hoc est in deitate et humanitate perfectum, non antea exsistente carne et postea unita Verbo, sed in ipso Deo Verbo initium, ut esset, accipiente. Ideo enim quia Verbi ex materno corpore caro sumpsit initium, salva proprietate et veritate utriusque naturae, hoc est divinitatis atque humanitatis [*cf. *293*], Dei Filium Dominum nostrum Iesum Christum catholice confitemur, omni posthac commutatione vel confusione submota. Neque enim naturas in eo aliter agnoscimus, nisi differentias intellegentes et confitentes divinitatis atque humanitatis. Sed nec duas personas in Christo intellegimus per id quod dicimus duas naturas, ut adunationis divisionem facere videamur et sit, quod absit, quaternitas, non trinitas, sicut Nestorius sentit insanus, nec confundimus easdem unitas naturas, cum unam personam Christi confitemur, ut Eutyches impius credit. Tomum vero papae Leonis omnesque epistolas nec non et quattuor synodos, Nicaenam, Constantinopolitanam et Ephesenam primam et Calchidonensem, sicut Romana hactenus suscepit et veneratur Ecclesia, sequimur, amplectimur atque servamus.

Comunicazione degli idiomi

[*L'imperatore Giustiniano*] ha fatto sapere che sono sorte contese circa queste tre questioni: [I] Se Cristo e Dio nostro può essere detto «uno della Trinità», cioè una santa persona delle tre persone della santa Trinità. [II] Se Dio Cristo impassibile secondo la divinità abbia sofferto con la carne. [III] Se in senso proprio e verace Maria sempre vergine debba essere chiamata Madre del Signore Dio nostro Cristo. ... 401

[*Circa l'espressione «uno della Trinità ha sofferto».*] Che Cristo sia uno della santa Trinità, cioè, che sia una santa persona o sussistenza – che i greci chiamano hypostasis – delle tre persone della santa Trinità, ⟨lo⟩ dimostriamo in modo evidente con questi esempi [*vengono riportati tra l'altro Gn 3,22; 1Cor 8,6; il simbolo niceno*].

[*Circa Cristo «Dio che ha sofferto nella carne».*] Che Dio poi abbia sofferto nella carne lo dimostriamo a sua volta con questi esempi [*Dt 28,66; Gv 14,6; Mal 3,8; At 3,15; 20,28; 1Cor 2,8; Cirillo d'Alessandria, Anatema 12; Leone I, Tomus ad Flavianum, ecc.*].

[*Circa il titolo «Madre di Dio».*] Giustamente poi insegniamo che la gloriosa santa sempre vergine Maria propriamente e veracemente viene professata dai cattolici genitrice di Dio e Madre di Dio Verbo incarnato da lei. Propriamente e veracemente infatti egli stesso incarnato negli ultimi tempi si è degnato di nascere da una santa e gloriosa Vergine madre. Perciò, giacché propriamente e veracemente il Figlio di Dio si è incarnato ed è nato da lei, propriamente e veracemente professiamo che è la Madre di Dio incarnato e nato da lei e, affinché non si creda che il Signore Gesù abbia preso il nome di Dio per onorificenza o grazia, come sente l'insulso Nestorio; «veracemente» per il motivo che non si creda che assunse dalla vergine una apparenza o in qualche modo una carne non vera, come asserì l'empio Eutiche.

[*Sommario di cristologia.*] Con ciò è stato mostrato con evidenza, ... che cosa avesse sperato l'imperatore, che cosa la chiesa romana segua e onori, cioè che Cristo Signore nostro, come spesso abbiamo detto, è uno della santa Trinità, da riconoscere in due nature, cioè perfetto nella divinità e nell'umanità; che la carne non esisteva prima e non fu unita più tardi al Verbo, ma che prese l'inizio dell'essere nello stesso Dio Verbo. Per il motivo infatti che la carne del Verbo prese inizio dal corpo materno, salva restando la peculiarità e la verità di ambedue le nature, cioè della divinità e dell'umanità [*cf. *293*], in modo cattolico professiamo Figlio di Dio il Signore nostro Gesù Cristo, così che è respinto ogni successivo mutamento o confusione. Infatti non conosciamo in lui le nature diversamente se non comprendendo e professando le differenze della divinità e dell'umanità. Ma non abbiamo inteso due persone in Cristo per il fatto di aver parlato di due nature, così che sembri che facciamo una divisione di un'unità e ci sia – lungi da noi! – una quaternità, non una trinità, come pensa il folle Nestorio, né professando una sola persona in Cristo, confondiamo le due nature unite, come crede l'empio Eutiche. Come poi la chiesa romana finora ha accolto e venera il *Tomus* di papa Leone e tutte le ⟨sue⟩ lettere, nonché i quattro concili: di Nicea, di Costantinopoli, del primo di Efeso e di Calcedonia, così Noi ⟨li⟩ seguiamo, ⟨li⟩ accogliamo e osserviamo. 402

VIGILIUS: (29 Mart.) 11 Nov. 537 – 7 Iun. 555

403-411: Edictum Iustiniani imp. ad Menam patr. C'polit., publicatum in Synodo Constantinopolitana, a. 543

Giustiniano, che concepiva il suo ruolo come teologo sul trono imperiale, contro monaci di Gerusalemme che diffondevano dottrine di Origene, trasse dall'opera di Origene *De principiis* tra l'altro i seguenti 9 anatematismi, con i quali egli terminava il suo *Adversus Origenem liber* o *Edictum* (scritto tra la fine del 542 e l'inizio del 543). Gli anatematismi di Giustiniano furono letti pubblicamente nel 543 nel Sinodo di Costantinopoli. Papa Vigilio sembra averli confermati in occasione del suo soggiorno a Costantinopoli (547-555), ▷

Anathematismi contra Origenem

403 α΄. Εἴ τις λέγει ἢ ἔχει, προϋπάρχειν τὰς τῶν ἀνθρώπων ψυχάς, οἷα πρώην νόας οὔσας καὶ ἁγίας δυνάμεις· κόρον δὲ λαβούσας τῆς θείας θεωρίας, καὶ πρὸς τὸ χεῖρον τραπείσας, καὶ διὰ τοῦτο ἀποψυγείσας μὲν τῆς τοῦ Θεοῦ ἀγάπης, ἐντεῦθεν δὲ ψυχὰς ὀνομασθείσας, καὶ τιμωρίας χάριν εἰς [τὰ] σώματα καταπεμφθείσας, ἀνάθεμα ἔστω.

404 β΄. Εἴ τις λέγει ἢ ἔχει, τὴν τοῦ Κυρίου ψυχὴν προϋπάρχειν, καὶ ἡνωμένην γεγενῆσθαι τῷ Θεῷ λόγῳ πρὸ τῆς ἐκ παρθένου σαρκώσεώς τε καὶ γεννήσεως, ἀνάθεμα ἔστω.

405 γ΄. Εἴ τις λέγει ἢ ἔχει, πρῶτον πεπλάσθαι τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ μήτρᾳ τῆς ἁγίας παρθένου, καὶ μετὰ ταῦτα ἑνωθῆναι αὐτῷ τὸν Θεὸν λόγον, καὶ τὴν ψυχὴν ὡς προϋπάρξασαν, ἀνάθεμα ἔστω.

406 δ΄. Εἴ τις λέγει ἢ ἔχει, πᾶσι τοῖς οὐρανίοις τάγμασιν ἐξομοιωθῆναι τὸν τοῦ Θεοῦ λόγον, γενόμενον τοῖς Χερουβὶμ Χερουβίμ, καὶ τοῖς Σεραφὶμ Σεραφίμ, καὶ πάσαις ἁπλῶς ταῖς ἄνω δυνάμεσιν ἐξομοιωθέντα, ἀνάθεμα ἔστω.

407 ε΄. Εἴ τις λέγει ἢ ἔχει, ἐν τῇ ἀναστάσει σφαιροειδῆ τὰ τῶν ἀνθρώπων ἐγείρεσθαι σώματα, καὶ οὐχ ὁμολογεῖ ὀρθίους ἡμᾶς ἐγείρεσθαι, ἀνάθεμα ἔστω.

408 ϛ΄. Εἴ τις λέγει ἢ ἔχει, οὐρανὸν καὶ ἥλιον καὶ σελήνην καὶ ἀστέρας καὶ ὕδατα τὰ ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν ἐμψύχους καὶ *λογικὰς* [ὑλικὰς][1] εἶναί τινας δυνάμεις, ἀνάθεμα ἔστω.

409 ζ΄. Εἴ τις λέγει ἢ ἔχει, ὅτι ὁ δεσπότης Χριστὸς ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι σταυρωθήσεται ὑπὲρ δαιμόνων, καθὰ καὶ ὑπὲρ ἀνθρώπων, ἀνάθεμα ἔστω.

***408** [1] Contrariamente a tutti i manoscritti greci, qui si deve leggere «λογικάς» = intelligenti: cf. Origene, *De principiis*, I, 7 (P. Koetschau: GChSch Origenes 5 [1913] 85-94); ciò è confermato da una traduzione in siro dell'*Edictum*.

AGAPITO I: 13 maggio 535 – 22 aprile 536
SILVERIO I: 1° (8?) giugno 536 – 11 nov. 537

VIGILIO: (29 marzo) 11 nov. 537 – 7 giugno 555

Per iniziativa dell'imperatrice Teodora papa Silverio fu deposto e il 29 marzo dichiarato suo successore Vigilio. Solo quando l'11 novembre Silverio si dimise, Vigilio poté essere legittimo.

403-411: Editto dell'imperatore Giustiniano al patriarca Menas di Costantinopoli, pubblicato al sinodo di Costantinopoli, a. 543

come si accenna in Cassiodoro, *De institutionibus divinarum litterarum* 1 (PL 70, 1111D). Inoltre viene attribuita allo stesso Sinodo una serie di 15 anatematismi (MaC 9, 396-400 / Hn § 175 / P. Koetschau, l.c. sotto, pp. CXXI-CXXIII: solo gli anatematismi 1-6), che qui non vengono riportati.
Ed.: ACOe 3, 213s / P. Koetschau, *Origenes' Werke* 5 (GChSch; Lipsia 1913): *De principiis*, pp. CVIIs / PG 86, 989 / PL 69, 221A-D / MaC 9, 533A-D / HaC 3, 279C-E.

Anatematismi contro Origene

1. Se qualcuno dice o ritiene che le anime degli uomini preesistono, nel senso di essere antecedentemente menti e forze sante, che hanno preso però disgusto della visione divina e si sono volte al peggio e si sono per questo raffreddate (ψύχω) dall'amore di Dio, prendendo di qui il nome di anime (ψυχή), e che sono state per punizione mandate giù nei corpi, sia anatema. 403

2. Se qualcuno dice o ritiene che l'anima del Signore sia preesistita o che fu unita a Dio, il Verbo, prima dell'incarnazione e della nascita dalla Vergine, sia anatema. 404

3. Se qualcuno dice o ritiene che il corpo del Signore nostro Gesù Cristo prima fu formato nel seno della santa Vergine e dopo furono uniti ad esso Dio, il Verbo, e l'anima come preesistente, sia anatema. 405

4. Se qualcuno dice o ritiene che il Verbo di Dio divenne simile agli ordini celesti, ⟨sia⟩ divenuto cherubino ai cherubini, serafino ai serafini, in breve, essendo diventato simile alle potenze superiori, sia anatema. 406

5. Se qualcuno dice o ritiene che nella risurrezione i corpi degli uomini risuscitano in forma di sfere e non professa che saremo risuscitati ritti, sia anatema. 407

6. Se qualcuno dice o ritiene che il cielo e il sole e la luna e le stelle e le acque al di sopra dei cieli sono potenze animate e *intelligenti* [materiali][1], sia anatema. 408

7. Se qualcuno dice o ritiene che il Signore Cristo nel secolo futuro sarà crocifisso per i demoni come ⟨lo fu⟩ per gli uomini, sia anatema. 409

410 η΄. Εἴ τις λέγει ἢ ἔχει, ἢ πεπερασμένην εἶναι τὴν τοῦ Θεοῦ δύναμιν, καὶ τοσαῦτα αὐτὸν δημιουργῆσαι, *ὅσων* [ὅσον] περιδράξασθαι *καὶ νοεῖν ἠδύνατο, ἢ τὰ κτίσματα συναΐδια εἶναι τῷ Θεῷ* [-!], ἀνάθεμα ἔστω.

411 θ΄. Εἴ τις λέγει ἢ ἔχει, πρόσκαιρον εἶναι τὴν τῶν δαιμόνων καὶ ἀσεβῶν ἀνθρώπων κόλασιν, καὶ τέλος κατά τινα χρόνον αὐτὴν ἕξειν, ἤγουν ἀποκατάστασιν ἔσεσθαι δαιμόνων, ἢ ἀσεβῶν ἀνθρώπων, ἀνάθεμα ἔστω.

412-415: Ep. *Dum in sanctae* ad univ. populum Dei, 5 Febr. 552

Professio fidei Vigilii papae

412 Sciant igitur universi nos illam fidem praedicare, tenere ac defendere, quam ab Apostolis traditam et per successores eorum inviolabiliter custoditam reverenda Nicaena synodus CCCXVIII patrum Sancto Spiritu sibi revelante suscipiens redegit in symbolum ac deinde tres aliae sanctae synodi, id est Constantinopolitana ... Ephesena ... Calchidonensis ... ediderunt.

413 Hinc est quod Dominus noster contra errorum huiusmodi feritatem pastorale caelitus armavit officium, quod beatissimo Petro apostolo trina praeceptione commendans ait: «Pasce oves meas» [*Io 21,15*]. Et recte illi pascendarum est cura commissa, cuius fidei praeclara confessio Domini est ore laudata. ... eundem ipsum [*Christum*] hominis esse filium Deique sub mirabili interrogationis responsionisque brevitate confessus est «Tu es Christus filius Dei vivi» [*Mt 16,16*], sacratissimae scilicet mysterium incarnationis eius aperiens, dum in unitate personae, servata geminae proprietate naturae, homo idemque Deus esset, quod ex matre semper virgine sumpsit in tempore, et quod natus ex patre est ante saecula, permaneret.

Inconfuse autem et indivise atque inconvertibiliter et substantialiter uniens sibi carnem Deus Verbum Emmanuel noster, qui lege et prophetis adnuntiantibus exspectabatur, advenit: «Verbum ergo caro factum est et habitavit in nobis» [*Io 1,14*], totus in suis, totus in nostris, adsumens ex vulva carnem cum anima rationali et intellectuali. ...

Humanitatis sumpsit initium, ut nos aeternitatis suae faceret coheredes; nostrae consors dignatus est esse naturae, ut nos suae immortalitatis faceret esse participes; pauper factus est, cum esset dives, ut eius inopia ditaremur [*cf. 2Cor 8,9*]; omnia quae nostra sunt, evacuato noxarum nostrarum chirographo condonavit [*cf. Col 2,13s*] ... id peragens ..., ut «mediator Dei et hominum homo Christus Iesus» [*1Tm 2,5*] maledicto quo primus homo terrenus mortis vinculis tenebatur, adstrictus, secundus homo caelestis [*1Cor 15,47*], dum mortem morte calcaret, absolveret.

8. Se qualcuno dice o ritiene o che la potenza di Dio sia limitata e tanto egli abbia prodotto quanto poteva stringere con la mano *e pensare o che le creature siano coeterne a Dio* [-!], sia anatema. 410

9. Se qualcuno dice o ritiene che il castigo dei demoni e degli uomini empi è temporaneo e che esso avrà fine dopo un certo tempo, cioè ci sarà un ristabilimento (apocatastasi) dei demoni o degli uomini empi, sia anatema. 411

412-415: Lettera *Dum in sanctae* a tutto il popolo di Dio, 5 febbr. 552

Il papa si oppone con questa lettera, scritta a Calcedonia, agli intenti monofisitici dell'imperatore, dal quale era fuggito. – *Ed.*: E. Schwartz, Lettere di Vigilio (SbBayAk, Philosophisch-historische Abteilung 1940, quaderno 2) 5_{27}-8_{14} / PL 69, 56B-57D / MaC 9, 53A-54D. – *Reg.*: JR 931.

Professione di fede di papa Vigilio

Sappiano tutti dunque che noi predichiamo, manteniamo e difendiamo 412
quella fede, che, trasmessa dagli apostoli e custodita inviolabilmente attraverso i loro successori, il venerabile concilio di Nicea di 318 padri, rivelando⟨la⟩ a loro lo Spirito Santo, accolse e redasse in un simbolo, e che più tardi tre altri santi concili, cioè di Costantinopoli ... di Efeso ... di Calcedonia ... notificarono.

Così si spiega che il Signore nostro contro la ferocia di errori di tal fatta 413
allestì dal cielo l'ufficio pastorale, che affidò al beatissimo Pietro apostolo con triplice esortazione, dicendo: «Pasci le mie pecore» [*Gv 21,15*]. E giustamente è stata affidata la cura di pascere a colui, la cui magnifica professione di fede fu lodata dalla bocca del Signore. ... egli ha professato sotto la mirabile brevità della domanda e della risposta, che il medesimo e lo stesso [*Cristo*] è figlio dell'uomo e di Dio «Tu sei Cristo, il Figlio del Dio vivo» [*Mt 16,16*], aprendo così il mistero della sua sacratissima incarnazione, in quanto nell'unità della persona, conservata la peculiarità della propria natura, ci fosse l'uomo e lo stesso Dio, ⟨e⟩ rimanesse ciò che assunse nel tempo da madre sempre vergine, e ciò che nato dal Padre è prima dei secoli.

Unendo a sé però in modo inconfuso e indiviso e immutabile e sostanzialmente la carne, venne Dio il Verbo, il nostro Emmanuele, che era aspettato, dato che lo annunziavano la legge e i profeti: «il Verbo dunque si è fatto carne e abitò tra noi» [*Gv 1,14*], tutto nelle sue cose, tutto nelle nostre, assumendo una carne dall'utero ⟨materno⟩ assieme all'anima razionale e intellettuale. ...

Prese origine nell'umanità, per farci coeredi della sua eternità; si è degnato di essere consorte della nostra natura, per far sì che noi fossimo partecipi della sua immortalità; si è fatto povero, essendo ricco, affinché ci arricchissimo della sua povertà [*cf. 2Cor 8,9*]; avendo distrutto il chirografo delle nostre colpe, perdonò tutto ciò che è nostro [*cf. Col 2,13s*] ... per raggiungere ..., che «il mediatore di Dio e degli uomini, l'uomo Cristo Gesù» [*1Tm 2,5*], quale secondo uomo celeste [*1Cor 15,47*], ⟨ci⟩ assolvesse dalla maledizione, in cui il primo uomo terreno, legato con i vincoli della morte, era trattenuto, mentre con la morte calpesta la morte.

414 Passus est pro nobis Dei Filius, crucifixus carne est, mortuus carne est et die tertio resurrexit, ut divina inpassibili permanente natura et carnis nostrae veritate servata unius eiusdemque Domini Dei nostri Iesu Christi et passiones et miracula fateamur, ut glorificationem Capitis nostri totius Ecclesiae corpus aspiciens, quales primitias in Capite nostro, id est in Christo Deo ac Domino, intueretur ex mortuis, tales in his qui eius membra sunt, in futurae gloriae praestoletur adventum. Ipse igitur Redemptor noster sedet ad dexteram Patris, unus idemque sine confusione utriusque naturae, sine divisione personae et ex duabus atque in duabus creditus permanensque naturis, inde venturus iudicare vivos et mortuos.

415 Pater autem cum eodem unigenito Filio et Spiritu Sancto unus est in deitate et aequalis indiscretaeque naturae. Huius fidei plenitudinem Dominus noster post resurrectionem mandavit Apostolis dicens: «Ite, docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti» [*Mt 28,19*]. «In nomine», inquit, dixit non in nominibus, ut in quibus una virtus, una potestas, una deitas, una aeternitas, una gloria, una omnipotentia, una beatitudo, una operatio est unaque natura, unius quoque nominis exsistat integritas. Nihil in deitate quippe discretum est, cum tantum personarum proprietas manifesta distinctione signetur. Totum ergo quod Trinitas est, permanet consubstantialis et indiscreta divinitas.

416-420: Constitutum (I) *Inter innumeras sollicitudines* de Tribus Capitulis ad Iustinianum imperatorem, 14 Maii 553

Con i «Tre capitoli» si intende lo scritto *Contra impium Apollinarium libri III* di Teodoro di Mopsuestia, gli scritti (*Pentalogus*) di Teodoreto di Ciro contro Cirillo d'Alessandria e la lettera di Iba di Edessa al Persiano Maris. L'imperatore Giustiniano richiese la condanna di questi «scritti nestoriani». In una prima costituzione il papa espresse l'anatema contro 56 sentenze di Teodoro di Mopsuestia, senza tuttavia condannare la sua persona. ▷

Damnatio errorum Nestorianismi de humanitate Christi

416 1. Si quis servata inconvertibilitate naturae divinae non confitetur Verbum carnem factum et ex ipsa conceptione de utero Virginis humanae naturae sibi secundum subsistentiam unisse principia, sed tamquam cum exsistenti iam homine fuerit Deus Verbum, ut per hoc non sancta Virgo vere Dei genitrix esse credatur, sed verbo tenus appelletur, anathema sit.

417 2. Si quis secundum subsistentiam unitatem naturarum in Christo factam denegat, sed seorsum existenti homini tamquam uni iustorum inhabitare Deum Verbum, et non ita confitetur naturarum secundum subsistentiam unitatem, ut Deus Verbum cum adsumpta carne una permanserit permaneatque subsistentia sive persona, anathema sit.

418 3. Si quis voces evangelicas et apostolicas in uno Christo ita dividit, ut etiam naturarum in ipso unitarum divisionem introducat, anathema sit.

Il Figlio di Dio ha sofferto per noi, è stato crocifisso nella carne, è morto nella carne e il terzo giorno risorse, affinché, perdurando la ⟨sua⟩ divina natura non soggetta alla sofferenza e conservata la verità della nostra carne, professiamo le sofferenze e i miracoli dell'unico e medesimo Signore Dio nostro Gesù Cristo, acciocché il corpo di tutta la chiesa in vista della glorificazione del nostro Capo, attenda ciò che vide nel nostro Capo, cioè in Cristo Dio e Signore come primizia dai morti, anche in coloro che sono sue membra nella venuta della gloria futura. Dunque lo stesso nostro Redentore siede alla destra del Padre, uno e medesimo, senza confusione delle due nature e, così noi crediamo, continuando ad esistere da due e in due nature; di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 414

Il Padre poi con lo stesso unigenito Figlio e lo Spirito Santo è uno nella divinità e di natura eguale e inseparata. Il Signore nostro dopo la risurrezione affidò la pienezza di questa fede agli Apostoli, dicendo: «Andate, ammaestrate tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo» [*Mt 28,19*]. Dice «nel nome», non disse «nei nomi», affinché in quelli nei quali è una sola forza, una sola potenza, una sola divinità, una sola eternità, una sola gloria, una sola onnipotenza, una sola beatitudine, un solo operare e una sola natura, sussisti anche l'integrità di un solo nome. Nulla veramente nella divinità è separato, venendo segnata dalla distinzione soltanto la manifesta peculiarità delle persone. Dunque tutto quello che è la Trinità, rimane divinità consostanziale e inseparata. 415

416-420: Costituzione (I) *Inter innumeras sollicitudines* sui «Tre capitoli» all'imperatore Giustiniano, 14 maggio 553

Egli difese l'ortodossia di Teodoreto e di Iba e aggiunse anatematismi di tono generale contro gli errori nestoriani. In una seconda costituzione *Dominus noster et Salvator* del 23 febbr. 554 (ACOe 4/II, 138-168; PL 69, 143-178) il papa cedette alla pressione di Giustiniano e condannò i «Tre capitoli». – *Ed.*: O. Guenther: CSEL 35, 295_{18}-296_{16} (= *Collectio Avellana*, Lettera 83) / PL 69, 104 / MaC 9, 97E-98C / Hn § 228. – *Reg.*: JR 935.

Condanna degli errori del nestorianesimo circa l'umanità di Cristo

1. Se qualcuno professa che il Verbo, conservata l'immutabilità della natura divina, ⟨si è⟩ fatto carne e a partire dalla stessa concezione nell'utero della Vergine ha unito a sé secondo l'ipostasi i principi dell'umana natura, ma ⟨dice⟩ che Dio il Verbo sia stato come con un uomo già esistente, così che ne consegue che si crede che la santa Vergine non sia veramente la genitrice di Dio, ma che solamente di nome ⟨sia⟩ così chiamata, sia anatema. 416

2. Se qualcuno nega l'unità delle nature in Cristo realizzata secondo l'ipostasi, ma ⟨dice⟩ che Dio il Verbo inabiti in un uomo esistente per sé, come in uno dei giusti e non professa l'unità delle nature secondo l'ipostasi, nel senso che Dio il Verbo sia rimasto e rimane un'ipostasi ossia una persona con la carne assunta, sia anatema. 417

3. Se qualcuno divide le affermazioni evangeliche e apostoliche circa l'unico Cristo, così che introduca anche una divisione delle nature in lui unite, sia anatema. 418

419 4. Si quis unum Iesum Christum verum Dei et eundem verum hominis Filium futurorum ignorantiam aut diei ultimi iudicii habuisse dicit et tanta scire potuisse, quanta ei deitas quasi alteri cuidam inhabitans revelabat, anathema sit.

420 5. Si quis illud Apostoli, quod est in epistula ad Hebraeos [*5,7s*] dictum, quod experimento cognovit oboedientiam et cum clamore forti et lacrimis preces supplicationesque obtulit ad eum, qui salvum illum posset a morte facere, tamquam nudo deitate Christo deputans, qui laboribus virtutis perfectus sit, ut ex hoc duos introducere Christos vel duos Filios videatur, et non unum eundemque credit Christum Dei et hominis Filium ex duabus et in duabus naturis inseparabilibus indivisisque confitendum atque adorandum, anathema sit.

CONC. (OECUM. V) CONSTANTINOPOLITANUM II
5 Maii – 2 Iun. 553

Il concilio fu convocato dall'imperatore Giustiniano per conquistarsi i monofisiti mediante la condanna dei teologi più importanti della scuola antiochena (cf. *416°). Papa Vigilio che era stato allontanato con la forza da Roma, si rifiutò di partecipare al concilio. Infine cedette alla pressione dell'imperatore e confermò il concilio nella lettera dell'8 dic. 553 al patriarca Eutichio di Costantinopoli (PL 69, 121C-128A / MaC 9, 413-420) e nella II Costituzione del 23 febbr. 554 sopra citata (*416°) I 14 anatematismi di questo concilio deri- ▷

421-438: Sessio VIII, 2 Iun. 553: Canones

Anathematismi de Tribus Capitulis

421 α´. Εἴ τις οὐχ ὁμολογεῖ πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος μίαν φύσιν ἤτοι οὐσίαν, μίαν τε δύναμιν, καὶ ἐξουσίαν, τριάδα ὁμοούσιον, μίαν θεότητα ἐν τρισὶν ὑποστάσεσιν ἤγουν προσώποις προσκυνουμένην· ὁ τοιοῦτος ἀνάθεμα ἔστω.

Εἷς γὰρ Θεὸς καὶ πατήρ, ἐξ οὗ τὰ πάντα, καὶ εἷς κύριος Ἰησοῦς Χριστός, δι᾽ οὗ τὰ πάντα, καὶ ἓν πνεῦμα ἅγιον, ἐν ᾧ τὰ πάντα.

422 β´. Εἴ τις οὐχ ὁμολογεῖ, τοῦ Θεοῦ λόγου εἶναι τὰς δύο γεννήσεις, τήν τε πρὸ αἰώνων ἐκ τοῦ πατρός, ἀχρόνως καὶ ἀσωμάτως, τήν τε ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν, τοῦ αὐτοῦ κατελθόντος ἐκ τῶν οὐρανῶν, καὶ σαρκωθέντος ἐκ τῆς ἁγίας ἐνδόξου θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, καὶ γεννηθέντος ἐξ αὐτῆς· ὁ τοιοῦτος ἀνάθεμα ἔστω.

423 γ´. Εἴ τις λέγει, ἄλλον εἶναι τοῦ Θεοῦ λόγον τὸν θαυματουργήσαντα, καὶ ἄλλον τὸν Χριστὸν τὸν παθόντα, ἢ τὸν Θεὸν λόγον συνεῖναι λέγει τῷ Χριστῷ γενομένῳ ἐκ γυναικός [*cf. Gal 4,4*], ἢ ἐν αὐτῷ εἶναι ὡς ἄλλον ἐν ἄλλῳ,

ἀλλ᾽ οὐχ ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν τοῦ Θεοῦ λόγον, σαρκωθέντα καὶ ἐνανθρωπήσαντα, καὶ τοῦ αὐτοῦ τά τε θαύματα καὶ τὰ πάθη, ἅπερ ἑκουσίως ὑπέμεινε σαρκί· ὁ τοιοῦτος ἀνάθεμα ἔστω.

4. Se qualcuno dice che l'unico Gesù Cristo vero Figlio di Dio e contemporaneamente dell'uomo abbia avuto ignoranza delle cose future o del giudizio dell'ultimo giorno e abbia potuto sapere solo quanto la divinità, come se essa abitasse in qualcun altro, gli rivelasse, sia anatema. 419

5. Se qualcuno pensa che quel detto dell'apostolo nella Lettera agli Ebrei 420 [*5,7s*], che egli con l'esperienza conobbe l'obbedienza e con forti grida e lacrime offrì preci e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte, sia riferito a Cristo come spogliato della divinità, il quale con la fatica delle virtù è divenuto perfetto, nel senso che da ciò sembra introdurre due Cristi o due Figli, e non creda che si debba professare e adorare un unico e medesimo Cristo, Figlio di Dio e dell'uomo da due e in due nature inseparabili e indivise, sia anatema.

CONCILIO DI COSTANTINOPOLI II (5° ECUM.)
5 maggio – 2 giugno 553

vano nella maggior parte dal secondo editto di Giustiniano, bandito nell'anno 551. Questa «Ὁμολογία πίστεως» contiene 13 anatematismi ed è diretta contro i «Tre capitoli» (a cura di E. Schwartz, *Drei dogmatische Schriften Justinians* [AbhBayAk, Philosophisch-historische Abteilung, N.F., q. 18, Monaco 1939] 90-95 / MaC 9, 537C-582A / HaC 3, 287B-329A / PL 69, 225C-268B).

421-438: Sessione 8ª, 2 giugno 553: Canoni

Ed.: ACOe 4/I, 240-244 in greco; 215-220 in latino / MaC 9, 375D-388C / HaC 3, 193D-201B / Hn § 148 / COD 114-122.

Condanne contro i «Tre Capitoli»

1. Chi non confessa che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo hanno una 421 sola natura o sostanza, una sola virtù e potenza, poiché essi sono una Trinità consostanziale, una sola divinità da adorarsi in tre ipostasi o persone, sia anatema.

Uno infatti è Dio padre, dal quale sono tutte le cose; uno il signore Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le cose; uno è lo Spirito Santo, nel quale sono tutte le cose.

2. Se qualcuno non confessa che due sono le nascite del Verbo di Dio, 422 una prima dei secoli dal Padre, fuori dal tempo e incorporale, l'altra in questi nostri ultimi tempi, quando egli è disceso dai cieli, s'è incarnato nella santa e gloriosa madre di Dio e sempre vergine Maria, ed è nato da essa, sia anatema.

3. Se qualcuno afferma che il Verbo di Dio che opera miracoli non è lo 423 stesso Cristo che ha sofferto, o che il Dio Verbo si è unito col Cristo nato da donna [*cf. Gal 4,4*], o che egli è in lui come un essere in un altro essere;

e non confessa invece un solo e medesimo signore nostro Gesù Cristo, Verbo di Dio incarnato e fatto uomo, al quale appartengono sia i miracoli che le sofferenze che volontariamente ha sopportato nella sua carne, costui sia anatema.

424 δ΄. Εἴ τις λέγει, κατὰ χάριν, ἢ κατὰ ἐνέργειαν, ἢ κατὰ ἰσοτιμίαν ἢ κατὰ αὐθεντίαν, ἢ ἀναφοράν, ἢ σχέσιν, ἢ δύναμιν τὴν ἕνωσιν τοῦ Θεοῦ λόγου πρὸς ἄνθρωπον γεγενῆσθαι· ἢ κατὰ εὐδοκίαν, ὡς ἀρεσθέντος τοῦ Θεοῦ λόγου τοῦ ἀνθρώπου, ἀπὸ τοῦ εὖ καὶ καλῶς δόξαι αὐτῷ περὶ αὐτοῦ, καθὼς Θεόδωρος μαινόμενος λέγει·

ἢ κατὰ ὁμωνυμίαν, καθ' ἣν οἱ Νεστοριανοὶ τὸν Θεὸν λόγον Ἰησοῦν καὶ Χριστὸν καλοῦντες, καὶ τὸν ἄνθρωπον κεχωρισμένως Χριστὸν καὶ υἱὸν ὀνομάζοντες, καὶ δύο πρόσωπα προφανῶς λέγοντες, κατὰ μόνην τὴν προσηγορίαν, καὶ τιμὴν καὶ ἀξίαν, καὶ προσκύνησιν, καὶ ἓν πρόσωπον, καὶ ἕνα Χριστὸν ὑποκρίνονται λέγειν·

ἀλλ' οὐχ ὁμολογεῖ τὴν ἕνωσιν τοῦ Θεοῦ λόγου πρὸς σάρκα ἐμψυχωμένην ψυχῇ λογικῇ καὶ νοερᾷ, κατὰ σύνθεσιν ἤγουν καθ' ὑπόστασιν γεγενῆσθαι, καθὼς οἱ ἅγιοι πατέρες ἐδίδαξαν· καὶ διὰ τοῦτο μίαν αὐτοῦ τὴν ὑπόστασιν, ὅ ἐστιν ὁ κύριος Ἰησοῦς Χριστός, εἷς τῆς ἁγίας τριάδος· ὁ τοιοῦτος ἀνάθεμα ἔστω.

425 Πολυτρόπως γὰρ νοουμένης τῆς ἑνώσεως, οἱ μὲν τῇ ἀσεβείᾳ Ἀπολλιναρίου καὶ Εὐτυχοῦς ἀκολουθοῦντες, τῷ ἀφανισμῷ τῶν συνελθόντων προκείμενοι, τὴν κατὰ σύγχυσιν τὴν ἕνωσιν πρεσβεύουσιν. Οἱ δὲ τὰ Θεοδώρου καὶ Νεστορίου φρονοῦντες, τῇ διαιρέσει χαίροντες, σχετικὴν τὴν ἕνωσιν ἐπεισάγουσιν· ἡ μέντοι ἁγία τοῦ Θεοῦ ἐκκλησία, ἑκατέρας αἱρέσεως τὴν ἀσέβειαν ἀποβαλλομένη, τὴν ἕνωσιν τοῦ Θεοῦ λόγου πρὸς τὴν σάρκα κατὰ σύνθεσιν ὁμολογεῖ· ὅπερ ἐστὶ καθ' ὑπόστασιν. Ἡ γὰρ κατὰ σύνθεσιν ἕνωσις, ἐπὶ τοῦ κατὰ Χριστὸν μυστηρίου, οὐ μόνον ἀσύγχυτα τὰ συνελθόντα διαφυλάττει, ἀλλ' οὐδὲ διαίρεσιν ἐπιδέχεται.

426 ε΄. Εἴ τις τὴν μίαν ὑπόστασιν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ οὕτως ἐκλαμβάνει, ὡς ἐπιδεχομένην πολλῶν ὑποστάσεων σημασίαν, καὶ διὰ τούτου εἰσάγειν ἐπιχειρεῖ ἐπὶ τοῦ κατὰ Χριστὸν μυστηρίου δύο ὑποστάσεις, ἤτοι δύο πρόσωπα, καὶ τῶν παρ' αὐτοῦ εἰσαγομένων δύο προσώπων, ἓν πρόσωπον λέγει κατὰ ἀξίαν, καὶ τιμήν, καὶ προσκύνησιν, καθάπερ Θεόδωρος καὶ Νεστόριος μαινόμενοι συνεγράψαντο· καὶ συκοφαντεῖ τὴν ἁγίαν ἐν Χαλκηδόνι σύνοδον, ὡς κατὰ ταύτην τὴν ἀσεβῆ ἔννοιαν χρησαμένην τῷ τῆς μιᾶς ὑποστάσεως ῥήματι·

ἀλλὰ μὴ ὁμολογεῖ τὸν τοῦ Θεοῦ λόγον σαρκὶ καθ' ὑπόστασιν ἑνωθῆναι, καὶ διὰ τοῦτο μίαν αὐτοῦ τὴν ὑπόστασιν, ἤτοι ἓν πρόσωπον· οὕτως τε καὶ τὴν ἁγίαν ἐν Χαλκηδόνι σύνοδον μίαν ὑπόστασιν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁμολογῆσαι· ὁ τοιοῦτος ἀνάθεμα ἔστω.

Οὔτε γὰρ προσθήκην προσώπου, ἤγουν ὑποστάσεως ἐπεδέξατο ἡ ἁγία τριὰς καὶ σαρκωθέντος τοῦ ἑνὸς τῆς ἁγίας τριάδος Θεοῦ λόγου.

427 ϛ΄. Εἴ τις καταχρηστικῶς, ἀλλ' οὐκ ἀληθῶς θεοτόκον λέγει τὴν ἁγίαν ἔνδοξον ἀειπαρθένον Μαρίαν· ἢ κατὰ ἀναφοράν, ὡς ἀνθρώπου ψιλοῦ γεννηθέντος, ἀλλ' οὐχὶ τοῦ Θεοῦ λόγου σαρκωθέντος καὶ γεννηθέντος ἐξ αὐτῆς, ἀναφερομένης δὲ κατ' ἐκείνους τῆς τοῦ ἀνθρώπου γεννήσεως ἐπὶ τὸν Θεὸν λόγον ὡς συνόντα τῷ ἀνθρώπῳ γενομένῳ· καὶ συκοφαντεῖ τὴν ἁγίαν ἐν Χαλκηδόνι σύνοδον, ὡς κατὰ ταύτην τὴν ἀσεβῆ ἐπινοηθεῖσαν παρὰ Θεοδώρου ἔννοιαν θεοτόκον τὴν παρθένον εἰποῦσαν·

ἢ εἴ τις ἀνθρωποτόκον αὐτὴν καλεῖ ἢ χριστοτόκον, ὡς τοῦ Χριστοῦ μὴ ὄντος Θεοῦ·

4. Se qualcuno dice che l'unione del Verbo di Dio con l'uomo è avvenuta solo nell'ordine della grazia, o in quello dell'operazione, o in quello dell'uguaglianza di onore, o nell'ordine dell'autorità, o della relazione o dell'affetto, o della virtù, o anche per benevolenza, quasi che il Verbo di Dio si sia compiaciuto dell'uomo, perché lo aveva ben giudicato, come asserisce Teodoro nella sua follia; 424

ovvero secondo l'omonimia per cui i nestoriani, attribuendo al Dio Verbo il nome di Gesù e di Cristo, e poi separatamente all'uomo quello di "Cristo e Figlio", parlano evidentemente di due persone, anche se fingono di parlare di una sola persona e di un solo Cristo, soltanto per ragioni di nome, d'onore, di dignità e di adorazione;

e se egli non ammette, invece, che l'unione del Verbo di Dio con la carne animata da un'anima razionale e intelligente, sia avvenuta per composizione, cioè secondo la sussistenza, come hanno insegnato i santi padri, e di conseguenza nega una sola ipostasi in lui, e cioè il signore nostro Gesù Cristo, uno della santa Trinità, costui sia anatema.

Infatti l'unità è concepita in molti modi: gli uni, seguendo l'empietà di Apollinare e di Eutiche, e ammettendo l'annullamento degli elementi che formano l'unità, parlano di un'unione per confusione; gli altri, seguendo le idee di Teodoro e di Nestorio, sono favorevoli alla separazione e parlano di una unione di relazione. La santa chiesa di Dio, rigettando l'empietà dell'una e dell'altra eresia, confessa l'unione di Dio Verbo con la carne secondo la composizione, ossia secondo l'ipostasi. Questa unione per composizione non solo conserva nel mistero di Cristo senza confusione gli elementi che concorrono all'unità, ma non ammette la loro divisione. 425

5. Se qualcuno intende l'unica persona del signore nostro Gesù Cristo come se prendesse su di sé più ipostasi, e con ciò tenta di introdurre nel mistero di Cristo due ipostasi o due persone, e, dopo aver introdotto due persone, parla di una sola persona quanto alla dignità, all'onore e alla adorazione, come hanno scritto nella loro pazzia Teodoro e Nestorio; e se costui accusa il santo concilio di Calcedonia, sostenendo che esso ha usato l'espressione «una sola sussistenza» in questo empio significato, 426

e non confessa piuttosto che il Verbo di Dio si è unito alla carne secondo l'ipostasi e che, quindi, egli ha una sola ipostasi, cioè una sola persona e che è in questo senso che il santo concilio di Calcedonia ha confessato una sola ipostasi del signore nostro Gesù Cristo, costui sia anatema.

La santa Trinità, infatti, non ha ricevuto aggiunta di persona o ipostasi in seguito all'incarnazione di Dio Verbo, una delle persone della santa Trinità.

6. Se qualcuno afferma che la santa gloriosa e sempre vergine Maria solo in un senso improprio e non veritiero è madre di Dio, o che ella lo è secondo la relazione, come se fosse nato da lei un semplice uomo, e non il Verbo di Dio che si è incarnato in lei, perché, secondo loro, la nascita di questo uomo si deve riferire al Verbo Dio in quanto unito all'uomo al momento della sua nascita; e se egli accusa il santo sinodo di Calcedonia di chiamare madre di Dio la Vergine nel senso empio immaginato da Teodoro; 427

o se qualcuno la chiama madre dell'uomo o madre di Cristo, come se Cristo non fosse Dio,

ἀλλὰ μὴ κυρίως, καὶ κατὰ ἀλήθειαν θεοτόκον αὐτὴν ὁμολογεῖ, διὰ τὸ τὸν πρὸ τῶν αἰώνων ἐκ τοῦ πατρὸς γεννηθέντα Θεὸν λόγον ἐπ' ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν ἐξ αὐτῆς σαρκωθῆναι, οὕτω τε εὐσεβῶς καὶ τὴν ἁγίαν ἐν Χαλκηδόνι σύνοδον θεοτόκον αὐτὴν ὁμολογῆσαι, ὁ τοιοῦτος ἀνάθεμα ἔστω.

428 ζ´. Εἴ τις ἐν δύο φύσεσι λέγων, μὴ ὡς ἐν θεότητι καὶ ἀνθρωπότητι τὸν ἕνα κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν γνωρίζεσθαι ὁμολογεῖ, ἵνα διὰ τούτου σημάνῃ τὴν διαφορὰν τῶν φύσεων, ἐξ ὧν ἀσυγχύτως ἡ ἄφραστος ἕνωσις γέγονεν· οὔτε τοῦ λόγου εἰς τὴν τῆς σαρκὸς μεταποιηθέντος φύσιν, οὔτε τῆς σαρκὸς πρὸς τὴν τοῦ λόγου φύσιν μεταχωρησάσης (μένει γὰρ ἑκάτερον, ὅπερ ἐστὶ τῇ φύσει, καὶ γενομένης τῆς ἑνώσεως καθ' ὑπόστασιν), ἀλλ' ἐπὶ διαιρέσει τῇ ἀνὰ μέρος, τὴν τοιαύτην λαμβάνει φωνὴν ἐπὶ τοῦ κατὰ Χριστὸν μυστηρίου·

ἢ τὸν ἀριθμὸν τῶν φύσεων ὁμολογῶν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἑνὸς κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ τοῦ Θεοῦ λόγου σαρκωθέντος, μὴ τῇ θεωρίᾳ μόνῃ τὴν διαφορὰν τούτων λαμβάνει, ἐξ ὧν καὶ συνετέθη, οὐκ ἀναιρουμένην διὰ τὴν ἕνωσιν (εἷς γὰρ ἐξ ἀμφοῖν, καὶ δι' ἑνὸς ἀμφότερα), ἀλλ' ἐπὶ τούτῳ κέχρηται τῷ ἀριθμῷ, ὡς κεχωρισμένας καὶ ἰδιοϋποστάτους ἔχει τὰς φύσεις, ὁ τοιοῦτος ἀνάθεμα ἔστω.

429 η´. Εἴ τις ἐκ δύο φύσεων θεότητος καὶ ἀνθρωπότητος ὁμολογῶν τὴν ἕνωσιν γεγενῆσθαι, ἢ μίαν φύσιν τοῦ Θεοῦ λόγου σεσαρκωμένην λέγων, μὴ οὕτως αὐτὰ λαμβάνῃ, καθάπερ καὶ οἱ ἅγιοι πατέρες ἐδίδαξαν, ὅτι ἐκ τῆς θείας φύσεως καὶ τῆς ἀνθρωπίνης, τῆς ἑνώσεως καθ' ὑπόστασιν γενομένης, εἷς Χριστὸς ἀπετελέσθη· ἀλλ' ἐκ τῶν τοιούτων φωνῶν μίαν φύσιν, ἤτοι οὐσίαν θεότητος καὶ σαρκὸς τοῦ Χριστοῦ εἰσάγειν ἐπιχειρεῖ, ὁ τοιοῦτος ἀνάθεμα ἔστω.

430 Καθ' ὑπόστασιν γὰρ λέγοντες τὸν μονογενῆ λόγον ἡνῶσθαι, οὐκ ἀνάχυσίν τινα τὴν εἰς ἀλλήλους [-ας] τῶν φύσεων πεπρᾶχθαι φαμέν· μενούσης δὲ μᾶλλον ἑκατέρας ὅπερ ἐστίν, ἡνῶσθαι σαρκὶ νοοῦμεν τὸν λόγον. Διὸ καὶ εἷς ἐστιν ὁ Χριστός, Θεὸς καὶ ἄνθρωπος, ὁ αὐτὸς ὁμοούσιος τῷ πατρὶ κατὰ τὴν θεότητα, καὶ ὁμοούσιος ἡμῖν ὁ αὐτὸς κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα· ἐπίσης γὰρ καὶ τοὺς ἀνὰ μέρος διαιροῦντας, ἤτοι τέμνοντας, καὶ τοὺς συγχέοντας τὸ τῆς θείας οἰκονομίας μυστήριον τοῦ Χριστοῦ, ἀποστρέφεται καὶ ἀναθεματίζει ἡ τοῦ Θεοῦ ἐκκλησία.

431 θ´. Εἴ τις προσκυνεῖσθαι ἐν δυσὶ φύσεσι λέγει τὸν Χριστόν, ἐξ οὗ δύο προσκυνήσεις εἰσάγονται, ἰδίᾳ τῷ Θεῷ λόγῳ καὶ ἰδίᾳ τῷ ἀνθρώπῳ·

ἢ εἴ τις ἐπὶ ἀναιρέσει τῆς σαρκός, ἢ ἐπὶ συγχύσει τῆς θεότητος καὶ τῆς ἀνθρωπότητος, ἢ μίαν φύσιν ἤγουν οὐσίαν τῶν συνελθόντων τερατευόμενος, οὕτω προσκυνεῖ τὸν Χριστόν, ἀλλ' οὐχὶ μιᾷ προσκυνήσει τὸν Θεὸν λόγον σαρκωθέντα μετὰ τῆς ἰδίας αὐτοῦ σαρκὸς προσκυνεῖ, καθάπερ ἡ τοῦ Θεοῦ ἐκκλησία παρέλαβεν ἐξ ἀρχῆς, ὁ τοιοῦτος ἀνάθεμα ἔστω.

432 ι´. Εἴ τις οὐχ ὁμολογεῖ, τὸν ἐσταυρωμένον σαρκὶ κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν εἶναι Θεὸν ἀληθινὸν καὶ κύριον τῆς δόξης καὶ ἕνα τῆς ἁγίας τριάδος· ὁ τοιοῦτος ἀνάθεμα ἔστω.

433 ια´. Εἴ τις μὴ ἀναθεματίζει Ἄρειον, Εὐνόμιον, Μακεδόνιον, Ἀπολλινάριον, Νεστόριον, Εὐτυχέα καὶ Ὠριγένην, μετὰ τῶν ἀσεβῶν αὐτῶν συγγραμμάτων, καὶ τοὺς ἄλλους πάντας αἱρετικούς, τοὺς κατακριθέντας ὑπὸ τῆς ἁγίας καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς ἐκκλησίας καὶ τῶν προειρημένων

e non la proclama in senso proprio e secondo verità madre di Dio, dal momento che il Verbo Dio, generato dal Padre prima dei secoli, si è incarnato in essa in questi ultimi tempi, e non riconosce che è con questo sentimento di venerazione che il santo sinodo di Calcedonia l'ha proclamata madre di Dio, costui sia anatema.

7. Se qualcuno, dicendo «in due nature», non confessa che nella divinità e nella umanità si deve riconoscere il solo signore nostro Gesù Cristo, così che con questa espressione si indica la diversità delle nature, nella quale si è realizzata l'ineffabile unità senza confusioni, senza che il Verbo passasse nella natura della carne e senza che la carne si trasformasse nella natura del Verbo (l'uno e l'altra, infatti, rimangono ciò che sono per natura anche dopo che si è realizzata l'unione secondo l'ipostasi); ma se costui intende tale espressione come una divisione in parti nel mistero di Cristo; 428

o se, pur ammettendo nello stesso ed unico signore nostro Gesù Cristo, Verbo di Dio incarnato, la pluralità delle nature, non accetta solo in teoria la differenza dei principi da cui è costituito, che l'unione non sopprime (perché uno è da due, e due in uno), ma si serve della pluralità delle nature per sostenere che esse sono separate e con una propria ipostasi, costui sia anatema.

8. Se uno confessa che è avvenuta l'unione delle due nature, divina e umana, o parla di una sola natura incarnata del Verbo di Dio, ma non intende queste espressioni secondo il senso dell'insegnamento dei santi padri, cioè che, avvenuta l'unione secondo l'ipostasi della natura divina e della natura umana, ne è risultato un solo Cristo; e anzi con questa espressione tenta introdurre una sola natura o sostanza della divinità e della carne di Cristo, costui sia anatema. 429

Dicendo, infatti, che il Verbo unigenito si è unito alla carne secondo l'ipostasi, noi non affermiamo che si sia operata una reciproca confusione delle nature, ma piuttosto che il Verbo si è unito alla carne pur rimanendo l'una a l'altra natura ciò che sono. Di conseguenza, uno è anche il Cristo Dio e uomo, consostanziale al Padre secondo la divinità, consostanziale a noi secondo l'umanità. Per questo la chiesa di Dio rigetta e condanna sia coloro che introducono una separazione o una divisione in parti, sia coloro che provocano confusione nel mistero della divina incarnazione di Cristo. 430

9. Se qualcuno dice che Cristo è adorato in due nature, introducendo con ciò due adorazioni, una particolare al Verbo Dio e una particolare all'uomo; 431

o se qualcuno, mirando alla soppressione della carne, o alla confusione della divinità e dell'umanità, va cianciando di una sola natura o sostanza degli elementi uniti, e così adora il Cristo, ma senza venerare con una sola adorazione il Dio Verbo incarnato insieme con la sua carne, come alla chiesa di Dio è stato trasmesso dall'inizio, costui sia anatema.

10. Se qualcuno non confessa che il signore nostro Gesù Cristo, crocifisso nella sua carne, è vero Dio, signore della gloria e uno della santa Trinità, costui sia anatema. 432

11. Chi non scomunica Ario, Eunomio, Macedonio, Apollinare, Nestorio, Eutiche, e Origene, insieme ai loro empi scritti e tutti gli altri eretici, condannati e scomunicati dalla santa chiesa cattolica e apostolica e dai quattro predetti concili, e chi ha professato o professa dottrine simili a quelle degli 433

ἁγίων τεττάρων συνόδων, καὶ τοὺς τὰ ὅμοια τῶν προειρημένων αἱρετικῶν φρονήσαντας ἢ φρονοῦντας, καὶ μέχρι τέλους τῇ οἰκείᾳ ἀσεβείᾳ ἐμμείναντας· ὁ τοιοῦτος ἀνάθεμα ἔστω.

434 ιβ΄. Εἴ τις ἀντιποιεῖται Θεοδώρου τοῦ ἀσεβοῦς τοῦ Μοψουεστίας, τοῦ εἰπόντος, ἄλλον εἶναι τὸν Θεὸν λόγον, καὶ ἄλλον τὸν Χριστὸν ὑπὸ παθῶν ψυχῆς καὶ τῶν τῆς σαρκὸς ἐπιθυμιῶν ἐνοχλούμενον, καὶ τῶν χειρόνων κατὰ μικρὸν χωριζόμενον, καὶ οὕτως ἐκ προκοπῆς ἔργων βελτιωθέντα, καὶ ἐκ πολιτείας ἄμωμον καταστάντα, ὡς ψιλὸν ἄνθρωπον βαπτισθῆναι εἰς ὄνομα πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος, καὶ διὰ τοῦ βαπτίσματος τὴν χάριν τοῦ ἁγίου πνεύματος λαβεῖν, καὶ υἱοθεσίας ἀξιωθῆναι· καὶ κατ' ἰσότητα βασιλικῆς εἰκόνος εἰς πρόσωπον τοῦ Θεοῦ λόγου προσκυνεῖσθαι· καὶ μετὰ τὴν ἀνάστασιν ἄτρεπτον ταῖς ἐννοίαις καὶ ἀναμάρτητον παντελῶς γενέσθαι.

Καὶ πάλιν εἰρηκότος τοῦ αὐτοῦ ἀσεβοῦς Θεοδώρου, τὴν ἕνωσιν τοῦ Θεοῦ λόγου πρὸς τὸν Χριστὸν τοιαύτην γεγενῆσθαι, οἵαν ὁ ἀπόστολος ἐπὶ ἀνδρὸς καὶ γυναικός· «ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν» [*Eph 5,31*].

Καὶ πρὸς ταῖς ἄλλαις ἀναριθμήτοις αὐτοῦ βλασφημίαις, τολμήσαντος εἰπεῖν, ὅτι μετὰ τὴν ἀνάστασιν ἐμφυσήσας ὁ κύριος τοῖς μαθηταῖς καὶ εἰπών· «λάβετε πνεῦμα ἅγιον» [*Io 20,22*], οὐ δέδωκεν αὐτοῖς πνεῦμα ἅγιον, ἀλλὰ σχήματι μόνον ἐνεφύσησε.

Οὗτος δὲ καὶ τὴν ὁμολογίαν τοῦ Θωμᾶ τὴν ἐπὶ τῇ ψηλαφήσει τῶν χειρῶν καὶ τῆς πλευρᾶς τοῦ κυρίου, μετὰ τὴν ἀνάστασιν, τὸ «ὁ κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου» [*Io 20,28*] εἶπε, μὴ εἰρῆσθαι περὶ τοῦ Χριστοῦ παρὰ τοῦ Θωμᾶ, ἀλλ' ἐπὶ τῷ παραδόξῳ τῆς ἀναστάσεως ἐκπλαγέντα τὸν Θωμᾶν ὑμνῆσαι τὸν Θεὸν ἐγείραντα τὸν Χριστόν.

435 Τὸ δὲ χεῖρον, καὶ ἐν τῇ τῶν πράξεων τῶν ἀποστόλων γενομένῃ παρ' αὐτοῦ δῆθεν ἑρμηνείᾳ συγκρίνων ὁ αὐτὸς Θεόδωρος τὸν Χριστὸν Πλάτωνι, καὶ Μανιχαίῳ, καὶ Ἐπικούρῳ, καὶ Μαρκίωνι, λέγει, ὅτι, ὥσπερ ἐκείνων ἕκαστος εὑράμενος οἰκεῖον δόγμα, τοὺς αὐτῷ μαθητεύσαντας πεποίηκε καλεῖσθαι Πλατωνικοὺς καὶ Μανιχαίους καὶ Ἐπικουρείους καὶ Μαρκιωνιστάς, τὸν ὅμοιον τρόπον καὶ τοῦ Χριστοῦ εὑραμένου δόγμα, ἐξ αὐτοῦ Χριστιανοὺς καλεῖσθαι.

Εἴ τις τοίνυν ἀντιποιεῖται τοῦ εἰρημένου ἀσεβεστάτου Θεοδώρου, καὶ τῶν ἀσεβῶν αὐτοῦ συγγραμμάτων, ἐν οἷς τάς τε εἰρημένας καὶ ἄλλας ἀναριθμήτους βλασφημίας ἐξέχει, κατὰ τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· ἀλλὰ μὴ ἀναθεματίζει αὐτόν, καὶ τὰ ἀσεβῆ αὐτοῦ συγγράμματα, καὶ πάντας τοὺς δεχομένους, ἢ καὶ ἐκδικοῦντας αὐτόν, ἢ λέγοντας ὀρθοδόξως αὐτὸν ἐκθέσθαι, καὶ τοὺς γράψαντας ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ τὰ αὐτὰ ἐκείνῳ φρονήσαντας ἢ καὶ τοὺς γράφοντας ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ τῶν ἀσεβῶν αὐτοῦ συγγραμμάτων, καὶ τοὺς τὰ ὅμοια φρονοῦντας, ἢ φρονήσαντας πώποτε, καὶ μέχρι τέλους ἐμμείναντας τῇ τοιαύτῃ *ἀσεβείᾳ* [αἱρέσει], ἀνάθεμα ἔστω.

436 ιγ΄. Εἴ τις ἀντιποιεῖται τῶν ἀσεβῶν συγγραμμάτων Θεοδωρίτου, τῶν κατὰ τῆς ἀληθοῦς πίστεως, καὶ τῆς ἐν Ἐφέσῳ πρώτης καὶ ἁγίας συνόδου καὶ τοῦ ἐν ἁγίοις Κυρίλλου, καὶ τῶν δώδεκα αὐτοῦ κεφαλαίων [*cf. *252-263*], καὶ πάντων ὧν συνεγράψατο ὑπὲρ Θεοδώρου καὶ Νεστορίου τῶν δυσσεβῶν, καὶ ὑπὲρ ἄλλων τῶν τὰ αὐτὰ τοῖς προειρημένοις Θεοδώρῳ καὶ Νεστορίῳ φρονούντων, καὶ δεχομένων αὐτούς, καὶ τὴν αὐτῶν ἀσέβειαν, καὶ

eretici che abbiamo nominato e persiste nella propria empietà fino alla morte, sia anatema.

12. Se qualcuno difende l'empio Teodoro di Mopsuestia che dice: altro è 434
il Verbo di Dio e altro il Cristo che, sottoposto alle passioni dell'anima e ai desideri della carne, si è liberato a poco a poco dai sentimenti inferiori; che, divenuto migliore col progredire delle opere e perfetto nella vita, è stato battezzato come semplice uomo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e, attraverso il battesimo, ha ricevuto la grazia dello Spirito Santo ed è stato stimato degno dell'adozione [divina]; che, a somiglianza di una immagine dell'imperatore, viene adorato nella persona del Dio Verbo, e dopo la risurrezione è divenuto immutabile nei suoi pensieri e del tutto impeccabile [sia anatema].

L'empio Teodoro ha anche detto che l'unione del Verbo di Dio con il Cristo è simile all'unione dell'uomo e della donna di cui parla l'Apostolo: «I due formeranno una carne sola» [*Ef 5,31*].

Tra altre innumerevoli bestemmie, egli ha osato dire che dopo la risurrezione quando il Signore soffiò sui suoi discepoli dicendo: «Ricevete lo Spirito Santo» [*Gv 20,22*], non diede ad essi lo Spirito Santo, ma soffiò solo simbolicamente.

Egli ha detto anche che la confessione di Tommaso, quando, palpate le mani e il costato del Signore dopo la risurrezione, esclamò: «Mio Signore e mio Dio» [*Gv 20,28*] non è stata pronunciata da Tommaso nei riguardi di Cristo, ma che, nel suo stupore per il miracolo della risurrezione, Tommaso ha glorificato Dio che aveva risuscitato Cristo.

E, ciò che è peggio, nel suo commento agli Atti degli apostoli, lo stesso 435
Teodoro, paragonando il Cristo a Platone, a Mani, ad Epicuro, a Marcione, afferma che, come ciascuno di questi, trovata una propria dottrina, fece sì che i suoi discepoli si chiamassero platonici, manichei, epicurei, marcioniti, allo stesso modo avendo trovato il Cristo una dottrina, è da lui che i cristiani hanno preso il loro nome.

Se dunque qualcuno difende l'empio Teodoro citato più sopra e i suoi scritti sacrileghi nei quali ha riversato le bestemmie già ricordate e altre innumerevoli contro il grande Dio e salvatore Gesù Cristo e se non condanna lui e i suoi malvagi scritti, e quelli che lo accettano o lo scagionano, o affermano che ha esposto rettamente la dottrina, o quelli che hanno scritto a favore suo e dei suoi empi scritti, quelli ancora che la pensano o la pensavano un tempo come lui e perseverarono in tale eresia fino alla morte, sia anatema.

13. Se qualcuno difende gli empi scritti di Teodoreto contro la vera fede, 436
contro il primo santo concilio di Efeso, contro s. Cirillo e i suoi dodici anatematismi [*cf. *252-263*], e tutto ciò che lo stesso Teodoreto compose in difesa degli empi Teodoro e Nestorio e degli altri che professano le loro idee e se-

δι' αὐτῶν ἀσεβεῖς καλεῖ τοὺς τῆς ἐκκλησίας διδασκάλους, τοὺς καθ' ὑπόστασιν τὴν ἕνωσιν τοῦ Θεοῦ λόγου φρονοῦντας·

καὶ εἴπερ οὐκ ἀναθεματίζει τὰ εἰρημένα ἀσεβῆ συγγράμματα, καὶ τοὺς τὰ ὅμοια τούτοις φρονήσαντας ἢ φρονοῦντας, καὶ πάντας δὲ τοὺς γράψαντας κατὰ τῆς ὀρθῆς πίστεως, ἢ τοῦ ἐν ἁγίοις Κυρίλλου καὶ τῶν δώδεκα αὐτοῦ κεφαλαίων, καὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ ἀσεβείᾳ τελευτήσαντας· ὁ τοιοῦτος ἀνάθεμα ἔστω.

437 ιδ'. Εἴ τις ἀντιποιεῖται τῆς ἐπιστολῆς τῆς λεγομένης παρὰ Ἴβα γεγράφθαι πρὸς Μάρην τὸν Πέρσην, τῆς ἀρνουμένης μὲν τὸν Θεὸν λόγον ἐκ τῆς ἁγίας θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας σαρκωθέντα, ἄνθρωπον γεγενῆσθαι· λεγούσης δὲ ψιλὸν ἄνθρωπον ἐξ αὐτῆς γεννηθῆναι, ὃν ναὸν ἀποκαλεῖ· ὡς ἄλλον εἶναι τὸν Θεὸν λόγον, καὶ ἄλλον τὸν ἄνθρωπον· καὶ τὸν ἐν ἁγίοις Κύριλλον τὴν ὀρθὴν τῶν χριστιανῶν πίστιν κηρύξαντα διαβαλλούσης ὡς αἱρετικόν, καὶ ὁμοίως Ἀπολλιναρίῳ τῷ δυσσεβεῖ γράψαντα· καὶ μεμφομένης τὴν ἐν Ἐφέσῳ πρώτην ἁγίαν σύνοδον, ὡς χωρὶς ζητήσεως Νεστόριον καθελοῦσαν· καὶ τὰ δώδεκα κεφάλαια τοῦ ἐν ἁγίοις Κυρίλλου [*252-263] ἀσεβῆ καὶ ἐναντία τῇ ὀρθῇ πίστει ἀποκαλεῖ ἡ αὐτὴ ἀσεβὴς ἐπιστολή, καὶ ἐκδικεῖ Θεόδωρον καὶ Νεστόριον καὶ τὰ ἀσεβῆ αὐτῶν δόγματα καὶ συγγράμματα·

εἴ τις τοίνυν τῆς εἰρημένης ἐπιστολῆς ἀντιποιεῖται, καὶ μὴ ἀναθεματίζει αὐτήν, καὶ τοὺς ἀντιποιουμένους αὐτῆς, καὶ λέγοντας, αὐτὴν ὀρθὴν εἶναι, ἢ μέρος αὐτῆς, καὶ γράψαντας καὶ γράφοντας ὑπὲρ αὐτῆς, ἢ τῶν περιεχομένων αὐτῇ ἀσεβειῶν, καὶ τολμῶντας ταύτην ἐκδικεῖν ἢ τὰς περιεχομένας αὐτῇ ἀσεβείας ὀνόματι τῶν ἁγίων πατέρων, ἢ τῆς ἁγίας ἐν Χαλκηδόνι συνόδου, καὶ τούτοις μέχρι τέλους ἐμμείναντας· ὁ τοιοῦτος ἀνάθεμα ἔστω.

438 Τούτων τοίνυν οὕτως ὁμολογηθέντων, ἃ καὶ παρελάβομεν ἐκ τῆς θείας γραφῆς, καὶ τῆς τῶν ἁγίων πατέρων διδασκαλίας, καὶ τῶν ὁρισθέντων περὶ τῆς μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς πίστεως παρὰ τῶν προειρημένων ἁγίων τεσσάρων συνόδων, γενομένης δὲ καὶ παρ' ἡμῶν τῆς ἐπὶ τοῖς αἱρετικοῖς, καὶ τῆς αὐτῶν ἀσεβείας, πρόσγε καὶ τῆς τῶν ἐκδικησάντων ἢ ἐκδικούντων τὰ εἰρημένα τρία κεφάλαια, καὶ ἐναπομεινάντων ἢ ἀπομενόντων τῇ οἰκείᾳ πλάνῃ, κατακρίσεως, εἴ τις ἐπιχειρήσοι ἐναντία τοῖς παρ' ἡμῶν εὐσεβῶς διατυποθεῖσι παραδοῦναι, ἢ διδάξαι, ἢ γράψαι, εἰ μὲν ἐπίσκοπος εἴη, ἢ ἐν κλήρῳ ἀναφερόμενος, ὁ τοιοῦτος ἀλλότρια ἱερέων καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς καταστάσεως πράττων, γυμνωθήσεται τῆς ἐπισκοπῆς, ἢ τοῦ κλήρου, εἰ δὲ μοναχός, ἢ λαϊκός, ἀναθεματισθήσεται.

guono loro e la loro empietà; e se, per causa loro, definisce empi i dottori della chiesa che professano l'unione secondo l'ipostasi del Verbo di Dio;

se, dunque, costui non condanna gli empi scritti suddetti e coloro che hanno o hanno avuto princìpi simili a questi e quanti hanno scritto contro la fede ortodossa e contro Cirillo, uomo santo, e i suoi dodici anatematismi e coloro che sono morti in tale empietà, costui sia anatema.

14. Se qualcuno difende la lettera che si dice essere stata scritta da Ibas al persiano Mari, dove si nega che il Dio Verbo, incarnatosi nella santa madre di Dio e sempre vergine Maria, si sia fatto uomo; dove si afferma che da essa è nato un semplice uomo, che viene chiamato tempio, in modo che altro sia il Dio Verbo, altro l'uomo; dove si accusa s. Cirillo, il quale ha predicato la vera fede cristiana, di essere eretico e di avere scritto come l'empio Apollinare; dove si rimprovera al primo santo concilio di Efeso di avere, senza sufficiente esame e discussione, condannato Nestorio [sia anatema]; questa stessa empia lettera definisce i dodici anatematismi di s. Cirillo [*252-263] empi e contrari alla retta fede e prende le difese di Teodoro e di Nestorio come dei loro scritti e dottrine sacrileghe. 437

Se, quindi, qualcuno difende questa lettera empia e non condanna né la stessa, né quanti la difendono dicendo che almeno in parte è ortodossa; e non condanna né quelli che hanno scritto e scrivono in suo favore o a favore delle empietà che essa contiene, né quelli che tentano di giustificarla con tutte le sue empietà in nome dei santi padri e del santo concilio di Calcedonia, rimanendo fermi in queste idee fino alla morte, costui sia anatema.

Dopo aver fatto questa professione di fede circa le verità che abbiamo ricevuto dalla sacra Scrittura, dall'insegnamento dei santi padri e dalle definizioni intorno all'unica e vera fede formulate dai predetti quattro santi concili; dopo aver pronunciata la condanna contro gli eretici e la loro empietà e contro quelli che o hanno giustificato o tentano di giustificare i "tre capitoli" di cui abbiamo parlato, e che hanno perseverato e continuano a perseverare nel proprio errore; se [dopo tutto questo] qualcuno tentasse di trasmettere, insegnare, o scrivere alcunché in opposizione con quanto noi abbiamo definito, se questi è vescovo o chierico, poiché agisce in modo difforme da quello proprio dello stato ecclesiastico, sarà spogliato della sua dignità vescovile o clericale; se poi fosse monaco o semplice laico, sarà scomunicato. 438

PELAGIUS I: 16 Apr. 556 – 3 (4?) Mart. 561

441-443: Ep. *Humani generis* ad Childebertum I regem, 3 Febr. 557

Secondo l'odierno stadio della ricerca la *Fides Pelagii* comprende parti della lettera *Humani generis* (*441-443; = Lettera 7, 6-16 dell'edizione di Gassó) e della lettera *Vas electionis* (*444; = Lettera 11, 6-11 ibidem) In questa seconda lettera la *Fides* sembra essere stata formulata per la prima volta nella sua completezza. Con la professione di fede Pelagio I cercò di contrastare il rimprovero di essersi discostato, con un atteggiamento incostante nella disputa dei «Tre capitoli», dalla fede di Calcedonia. Fu dapprima zelante difensore dei «Tre capitoli» e aiutò papa Vigilio nella stesura della sua costituzione I (*416- ▷

«Fides Pelagii»

441 [*De Trinitate divina.*] Credo igitur in unum Deum, Patrem et Filium et Spiritum Sanctum: Patrem scilicet omnipotentem, sempiternum, ingenitum; Filium vero, ex eiusdem Patris substantia vel natura genitum, ante omne omnino vel temporis vel aevi cuiusquam initium, *id est* [de omnipotente] omnipotentem, aequalem, consempiternum et consubstantialem Genitori; Spiritum quoque Sanctum, omnipotentem, utrique, Patri scilicet ac Filio, aequalem, consempiternum atque consubstantialem; qui ex Patre intemporaliter procedens, Patris est Filiique Spiritus; hoc est, tres personas sive tres subsistentias unius essentiae sive naturae, unius virtutis, unius operationis, unius beatitudinis atque unius potestatis; ut trina sit unitas, et una sit Trinitas, iuxta vocis dominicae veritatem, dicentis: «Ite, docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti» [*Mt 28,19*]. «In nomine», inquit, non «nominibus», ut et unum Deum per indistinctum divinae essentiae nomen ostenderet et personarum discretionem suis demonstratam proprietatibus edoceret [*cf. *415*]; quia dum tribus unum deitatis nomen est, aequalitas ostenditur personarum, et rursus aequalitas personarum nihil extraneum, nihil accedens in eis permittit intelligi: ita ut et unusquisque eorum verus perfectusque sit Deus, et omnes tres simul unus verus perfectusque sit Deus, videlicet ex plenitudine divinitatis nihil minus in singulis, nihil amplius intellegatur in tribus.

442 [*De Filio Dei incarnato.*] Ex hac autem sancta et beatissima atque consubstantiali Trinitate credo atque confiteor unam personam, id est Filium Dei, pro salute humani generis novissimis temporibus descendisse de caelo, nec patriam sedem nec mundi gubernacula relinquentem, et superveniente in beata virgine Maria Sancto Spiritu atque obumbrante ei virtute Altissimi, eundem Verbum ac Filium Dei in utero eiusdem sanctae virginis Mariae clementer ingressum et de carne eius sibi unisse carnem anima rationali et intellectuali animatam; nec ante creatam esse carnem, et postea supervenisse Filium Dei, sed, sicut scriptum est, «sapientia aedificante sibi domum» [*Prv 9,1*] mox carnem in utero Virginis, mox Verbi Dei carnem factam exindeque sine

PELAGIO I: 16 aprile 556 – 3 (4?) marzo 561

441-443: Lettera *Humani generis* al re Childeberto I, 3 febbr. 557

420), si mise però subito dalla parte dell'imperatore, allorché da Giustiniano, dopo la morte di Vigilio, gli fu offerto il papato. – *Ed.*: P.M. Gassó - C.M. Batlle, *Pelagii I papae Epistulae quae supersunt* (Scripta et Documenta [a cura dell'Abbazia di Montserrat] 8, Barcelona 1956) 22-25 (= Lettera 7) / W. Gundlach, MGH Epistulae III (1892) 78_{18}-79_{40} (= *Epistulae Arelatenses* 54) / PL 69, 407D-410D (= Lettera 15) / MaC 9, 728D-730B / J.B. Pitra, *Spicilegium Solesmense* 4 (Paris 1958) pp. XIIss (erroneamente attribuita a papa Vigilio) / Hn § 229. – *Reg.*: JR 946.

«Fides Pelagii»

[*La Trinità divina.*] Credo dunque in un solo Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo: cioè, il Padre onnipotente, sempiterno, non generato; il Figlio invece generato dalla sostanza o natura del medesimo Padre, assolutamente prima dell'inizio di qualsiasi tempo o età, *cioè* [dall'Onnipotente] onnipotente, eguale, consempiterno e consostanziale al Genitore; anche lo Spirito Santo onnipotente, eguale, consempiterno e consostanziale ad ambedue, al Padre cioè e al Figlio, che procedendo dal Padre intemporalmente è lo Spirito del Padre e del Figlio; cioè: tre persone ossia tre sussistenze di una sola essenza o natura, di una sola forza, di un solo agire, di una sola beatitudine e di una sola potenza; affinché, come l'unità è trina, anche la Trinità sia una, secondo la verità del detto del Signore: «Andate, ammaestrate tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo» [*Mt 28,19*]. «Nel nome» disse, non «nei nomi», sia per mostrare un unico Dio mediante il nome indistinto dell'essenza divina, sia per indicare la diversità delle persone, dimostrata dalle loro peculiarità [*cf. *415*]; giacché dal fatto che i tre hanno un unico nome della divinità viene mostrata l'eguaglianza delle persone, e a sua volta l'eguaglianza delle persone non permette che si comprenda in loro nulla di estraneo, nulla di accessorio: così che tanto ognuno di loro sia vero e perfetto Dio, quanto che tutti e tre insieme siano un unico e perfetto Dio; cioè: affinché dalla pienezza della divinità non venga riconosciuto nulla di meno nei singoli, nulla di più nei tre. 441

[*Il Figlio di Dio incarnato.*] Credo e professo, che da questa Trinità santa e beatissima e consostanziale una persona, cioè il Figlio di Dio, sia disceso dal cielo per la salvezza del genere umano negli ultimi tempi, senza lasciare la sede del Padre e il governo del mondo; e allorché lo Spirito Santo sopravvenne nella beata Vergine Maria e la forza dell'Altissimo l'adombrò, ⟨questo⟩ stesso Verbo e Figlio di Dio entrò benignamente nel grembo della medesima santa Vergine Maria e dalla carne di lei unì a sé carne animata da anima razionale e intellettuale; non ⟨fu così⟩ che prima fu creata la carne e poi il Figlio di Dio sopravvenne ⟨in essa⟩, ma, come è scritto, «costruendosi la Sapienza una casa» [*Pro 9,1*], appena la carne ⟨fu⟩ nel grembo della Vergine, subito ⟨fu⟩ fatta carne del Verbo di Dio, e quindi il Verbo e Figlio di Dio 442

ulla permutatione aut conversione Verbi carnisque naturae, Verbum ac Filium Dei factum hominem, unum in utraque natura, divina scilicet et humana, Christum Iesum Deum verum eundemque verum hominem processisse, id est natum esse, servata integritate maternae virginitatis: quia sic eum Virgo permanens genuit, quemadmodum Virgo concepit. Propter quod eandem beatam virginem Mariam Dei genitricem verissime confitemur: peperit enim incarnatum Dei Verbum.

Est ergo unus atque idem Iesus Christus verus Filius Dei et idem ipse verus filius hominis, perfectus in deitate, et idem ipse perfectus in humanitate, utpote totus in suis et idem ipse totus in nostris [*cf.* **293*]; sic per secundam nativitatem sumens ex homine matre quod non erat, ut non desisteret esse quod per primam, qua ex Patre natus est, erat. Propter quod eum ex duabus et in duabus, manentibus indivisis inconfusisque credimus esse naturis: indivisis quidem, quia et post adsumptionem naturae nostrae unus Christus Filius Dei permansit et permanet: inconfusis autem, quia sic in unam personam atque subsistentiam adunatas credimus esse naturas, ut utriusque proprietate servata, neutra converteretur in alteram. Ac propterea, sicut saepe diximus, unum eundemque Christum esse verum Filium Dei, et eundem ipsum verum filium hominis confitemur, consubstantialem Patri secundum deitatem, et consubstantialem nobis eundem secundum humanitatem, per omnia nobis similem absque peccato; passibilem carne, eundem ipsum inpassibilem deitate.

Quem sub Pontio Pilato sponte pro salute nostra passum esse carne confitemur, crucifixum carne, mortuum carne, resurrexisse tertia die, glorificata et incorruptibili eadem carne, et ... ascendisse in caelos; sedere etiam ad dexteram Patris.

443 [*De consummatione mundi.*] Quem credo et confiteor ... sicut ascendit in caelos, ita venturum iudicare vivos et mortuos. Omnes enim homines ab Adam usque ad consummationem saeculi natos et mortuos cum ipso Adam eiusque uxore, qui non ex aliis parentibus nati sunt, sed alter de terra, altera autem de costa viri [*cf. Gn 2,7.22*] creati sunt, tunc resurrecturos esse confiteor et adstare «ante tribunal Christi, ut recipiat unusquisque propria corporis, prout gessit, sive bona sive mala» [*Rm 14,10; 2Cor 5,10*]; et iustos quidem per largissimam gratiam Dei, utpote «vasa misericordiae in gloriam praeparata» [*cf. Rm 9,23*], aeternae vitae praemiis donaturum, in societate videlicet angelorum absque ullo iam lapsus sui metu sine fine victuros; iniquos autem arbitrio voluntatis propriae «vasa irae apta in interitum» [*Rm 9,22*] permanentes, qui viam Domini aut non agnoverunt aut cognitam diversis capti praevaricationibus reliquerunt, in poenis aeterni atque inexstinguibilis ignis, ut sine fine ardeant, iustissimo iudicio traditurum.

Haec est igitur fides mea et spes, quae in me dono misericordiae Dei est, pro qua maxime paratos esse debere beatus Petrus Apostolus praecipit ad respondendum omni poscenti nos rationem [*cf. 1Pt 3,15*].

⟨fu⟩ fatto uomo senza alcun mutamento o trasformazione della natura del Verbo e della carne, uno solo in ambedue le nature, cioè in quella divina e in quella umana, e ⟨così⟩ Cristo Gesù è proceduto, cioè è nato, come vero Dio ed egli stesso come vero uomo, conservata l'integrità della verginità materna: poiché ella lo generò rimanendo Vergine, così come da Vergine lo aveva concepito. Per cui professiamo in maniera veracissima la stessa beata vergine Maria come genitrice di Dio: generò infatti il Verbo di Dio incarnato.

L'unico e medesimo Gesù Cristo è quindi vero Figlio di Dio ed egli stesso vero figlio dell'uomo, perfetto nella divinità ed egli stesso perfetto nell'umanità, in quanto tutto nelle sue cose ed egli stesso tutto nelle nostre [*cf.* **293*]; egli ha preso attraverso la seconda nascita da madre umana ciò che egli non era, in modo ⟨però⟩ da non cessare di essere ciò che egli era mediante la prima, con la quale è nato dal Padre. Perciò crediamo che egli sia da due e in due nature, che rimangono indivise e inconfuse: indivise, giacché l'unico Cristo anche dopo l'assunzione della nostra natura rimase e rimane Figlio di Dio; inconfuse, perché crediamo che le nature furono unite in una sola persona e sussistenza, in modo che, conservata la peculiarità di ambedue, nessuna delle due è trapassata nell'altra. E perciò professiamo, come spesso abbiamo detto, che l'unico e medesimo Cristo è vero Figlio di Dio ed egli stesso vero figlio dell'uomo, consostanziale con il Padre secondo la divinità, e consostanziale con noi secondo l'umanità, in tutto simile a noi, eccetto il peccato; soggetto a patire nella carne, egli stesso non soggetto a patire nella divinità.

Professiamo che egli sotto Ponzio Pilato ha sofferto volontariamente nella carne per la nostra salvezza, nella carne fu crocifisso, morto nella carne, risorse il terzo giorno nella medesima carne glorificata e incorruttibile, e ... ascese nei cieli; siede anche alla destra del Padre.

[*La fine del mondo.*] Credo e professo, che egli ... come ascese nei **443**
cieli, così verrà a giudicare i vivi e i morti. Tutti gli uomini infatti nati da Adamo e morti sino alla fine del mondo, assieme allo stesso Adamo e a sua moglie, che non nacquero da altri genitori, ma furono creati l'uno dalla terra e l'altra dalla costola dell'uomo [*cf. Gn 2,7.22*], professo che allora risorgeranno e staranno «davanti al tribunale di Cristo, affinché ognuno riceva la sua ricompensa per quanto di bene o di male ha compiuto nel corpo» [*Rm 14,10; 2Cor 5,10*]; e ai giusti quali «vasi di misericordia preparati per la gloria» [*cf. Rm 9,23*] per mezzo dell'abbondantissima grazia di Dio donerà il premio della vita eterna, ed essi vivranno senza fine in compagnia degli angeli, ormai senza timore alcuno di una loro caduta; gli ingiusti invece, che per decisione della loro propria volontà permangono «vasi d'ira preparati per la rovina» [*Rm 9,22*], che o non conobbero la via del Signore o, conosciutala, l'abbandonarono vinti da molteplici prevaricazioni, li affiderà con giudizio oltremodo giusto alle pene del fuoco eterno e inestinguibile.

Questa è dunque la mia fede e la mia speranza, che è in me per il dono della misericordia di Dio; di esse dobbiamo, come ci impone il beato Pietro apostolo, essere pienamente in grado di dare spiegazione a chiunque ce ne chieda ragione [*cf. 1Pt 3,15*].

444: Ep. encycl. *Vas electionis* ad universum populum Dei, cc. 557

Questa lettera, che contiene la seconda parte della *Fides Pelagii*, mira allo stesso fine della lettera sopra riportata. Il momento della sua stesura è dibattuto: Gassó (p. 36) indica il periodo tra il 16 aprile 557 e l'inizio di gennaio del 559, contro Duchesne, Dvreesse e altri, che sostengono che sia già stata scritta il giorno della consacrazione del papa, il 16 ▷

De auctoritate conciliorum generalium

444 De sanctis vero quattuor conciliis, id est Nicaeno trecentorum decem et octo [*Patrum*], Constantinopolitano centum quinquaginta, Epheseno primo[1] ducentorum, sed et [de] Calchedonensi sexcentorum triginta, ita me protegente divina misericordia sensisse et usque ad terminum vitae meae sentire toto animo et tota virtute profiteor, ut eas in sanctae fidei defensione et damnationibus haeresum atque haereticorum, utpote Sancto firmatas Spiritu, omnimoda devotione custodiam; quarum firmitatem, quia universalis Ecclesiae firmitas est, ita me tueri ac defendere profiteor, sicut eas decessores meos defendisse non dubium est. In quibus illum maxime et sequi et imitari desidero, quem Calchedonensis synodi auctorem novimus exstitisse [*Leo I pp.*], qui suo congruens nomini eius se membrum, qui de tribu Iuda leo exstitit [*cf. Apc 5,5*], vivacissima fidei sollicitudine evidenter ostendit. Similem igitur suprascriptis synodis reverentiam me semper exhibiturum esse confido, et quicumque ab eisdem quattuor conciliis absoluti sunt, me esse orthodoxos habiturum, nec umquam in vita mea ... aliquid de sanctae et verae praedicationis eorum auctoritate minuere.

Sed et canones, quos Sedes Apostolica suscipit, sequor et veneror ... . Epistolas etiam beatae recordationis papae Caelestini ... et Agapiti pro defensione fidei catholicae et pro firmitate suprascriptarum quattuor synodorum et contra haereticos ... me custodire profiteor, et omnes, quos ipsi damnaverunt, habere damnatos, et quos ipsi receperunt, praecipue venerabiles episcopos Theodoretum et Ibam, me inter orthodoxos venerari.

445: Ep. *Admonemus ut* ad Gaudentium episc. Volterrae, inter Sept. 558 et 2 Febr. 559

De forma baptismi

445 De haereticis [*ad catholicam fidem reversuris, de quibus*] ... Nos consulendos esse duxisti, ... utrum baptizandi sint an tantummodo reconciliandi,

*444 [1] Distingue come secondo concilio di Efeso il «latrocinium» («sinodo dei banditi», Leone I: ACOe 2/IV, 51_4 / PL 54, 943B), che fu tenuto nell'agosto 449 a favore di Eutiche

444: Lettera enciclica *Vas electionis* a tutto il popolo di Dio, attorno al 557

aprile 556. – *Ed.*: Gassó-Batlle, l.c. al *441°, 38s (= Lettera 11) / W. Gundlach, MGH Epistulae III (1892) 82_{23}-83_{15} (= *Epistulae Arelatenses* 56) / PL 69, 399D-400C (= Lettera 6) / MaC 9, 720A-D / Pitra, l.c. al *441°, pp. XIV-XV. – *Reg.*: JR 938.

L'autorità dei concili ecumenici

Circa poi i santi quattro concili, cioè il Niceno di trecentodiciotto [*padri*], il Costantinopolitano di centocinquanta, del primo di Efeso[1] di duecento, anche [circa] ⟨quello⟩ di Calcedonia di seicentotrenta, professo di aver pensato con la protezione della misericordia divina e di pensare con tutto l'animo e con tutta la forza sino al termine della mia vita, di custodirli con piena devozione per la difesa della santa fede e la condanna delle eresie e degli eretici, giacché ⟨furono⟩ confermati dallo Spirito Santo; professo di proteggere e difendere la loro saldezza, poiché è la saldezza della chiesa universale, così come non c'è dubbio che i miei predecessori l'abbiano difesa. Tra questi desidero soprattutto seguire ed imitare colui che sappiamo essere stato l'autore del concilio Calcedonese, ⟨e⟩ che concordemente al suo nome chiaramente con la sua vivacissima sollecitudine per la fede si mostrò membro di quel leone che uscì dalla tribù di Giuda [*cf. Ap 5,5*]. [*papa Leone I*]. Confido duque di dimostrare sempre ai concili sopra nominati una eguale riverenza e di ritenere ortodossi tutti coloro che da ⟨questi⟩ stessi quattro concili sono stati assolti e di non togliere mai nella mia vita ... qualcosa dall'autorità del loro santo e vero messaggio. 444

Ma seguo e venero anche i canoni che la sede apostolica accoglie ... . Professo di custodire ... anche le lettere di papa Celestino di beata memoria ... e di Agapito per la difesa della chiesa cattolica e per la validità dei sopra nominati quattro concili e contro gli eretici, e di ritenere condannati tutti coloro che essi hanno condannato e di venerare tra gli ortodossi coloro che essi hanno accolto, soprattutto i venerabili vescovi Teodoreto e Iba.

445: Lettera *Admonemus ut* al vescovo Gaudenzio di Volterra, sett. 558 – 2 febbr. 559

Ed.: Gassó-Batlle, l.c. al *441°, 65s (= Lettera 21); Graziano, *Decretum*, p. III, dist. 4, c 30 82 (Frdb 1,1370 1389) (= Pseudo-Gelasio). – *Reg.*: JR 980; P Ewald, in NArch 5 (1880) 539s (= *Collectio Britannica*, Pelagio, Lettera 8).

La forma del battesimo

Circa gli eretici [*che vogliono ritornare alla chiesa cattolica, per via dei quali*] ... hai pensato di chiederCi consiglio, ... se siano da battezzare oppure sem- 445

haec tuam volumus observantiam custodire ...: ... quia in nomine solummodo Christi una etiam mersione se asserunt baptizari, evangelicum vero praeceptum ... nos admonet, in nomine Trinitatis, trina etiam mersione sanctum baptisma unicuique tribuere, dicente Domino nostro discipulis suis: «Ite, baptizate omnes gentes in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti» [*Mt 28,19*], si re vera hi de praefatis haereticis ... solummodo se in nomine Domini baptizatos fuisse forsitan confitentur, sine cuiusquam dubitationis ambiguo eos ad catholicam fidem venientes sanctae Trinitatis nomine baptizabis. Sin vero ... manifesta confessione claruerit, quod in Trinitatis fuerint nomine baptizati, sola reconciliationis inpensae gratia catholicae sociare fidei maturabis ...

446: Ep. *Adeone te* ad [Iohannem] episc., ineunte a. 559

De necessitate unionis cum Sede Apostolica

446 Adeone te in summo sacerdotii gradu positum catholicae fefellit veritas matris, ut non statim schismaticum te conspiceres, cum a Sedibus Apostolicis recessisses? Adeone populis ad praedicandum positus non legeras super Apostolorum principem a Christo Deo nostro Ecclesiam esse fundatam, et ita fundamentum ut portae adversus ipsam inferi praevalere non possent [*cf. Mt 16,18*]? Quod si legeras, ubinam praeter ipsum esse credebas Ecclesiam, in quo uno omnes scilicet Apostolicae Sedes sunt, quibus pariter, sicut illi, qui claves acceperat, ligandi solvendique potestas indulta est? Sed idcirco uni primum, quod daturus erat, etiam omnibus dedit, ut, secundum beati Cypriani martyris id ipsum exponentis sententiam, una esse monstretur Ecclesia.[1] Quo ergo tu, carissime iam in Christo, ab ista divisus errabas, vel quam salutis tuae tenebas spem?

447: Ep. *Relegentes autem* ad Valerianum patricium, Mart. aut init. Apr. 559

.

De officio Summi Pontificis explicandi decreta conciliorum

447 Nec licuit aliquando nec licebit, particularem synodum ad diiudicandum generalem synodum congregari. Sed quotiens aliqua de universali synodo aliquibus dubitatio nascitur, ad recipiendam de eo quod non intellegunt ratio-

*446 [1] Cf. Cipriano, *De catholicae Ecclesiae unitate*, 4 (M. Bévenot: CpChL 3 [1972] 251s / CSEL 3, 212s).

plicemente da riconciliare, vogliamo che la tua deferenza custodisca queste cose ...: ... poiché asseriscono di essere stati battezzati solo nel nome di Cristo ⟨e⟩ anche con una sola immersione, mentre il precetto evangelico ... ci ammonisce di amministrare ad ognuno il santo battesimo nel nome della Trinità ⟨e⟩ anche con una triplice immersione, dicendo nostro Signore ai suoi discepoli: «Andate, battezzate tutte le genti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo» [*Mt 28,19*]; se veramente questi tra i predetti eretici ... professano di essere stati semplicemente battezzati nel nome del Signore, tu senza l'incertezza di dubbio alcuno battezzerai coloro che vengono alla fede cattolica nel nome della santa Trinità. Se invece ... si sarà chiarito con una aperta confessione, che erano stati battezzati nel nome della Trinità, ti affretterai ad associarli alla fede cattolica con la sola grazia di una concessa riconciliazione ...

446: Lettera *Adeone te* al vescovo [Giovanni], inizio 559

Ed.: Gassó-Batlle, l.c. al 441°, 111s (= Lettera 39) / S. Löwenfeld, *Epistulae Pontificum Romanorum ineditae* (Leipzig 1885) 15s (= n. 28; = *Collectio Britannica*, Pelagio, Lettera 26) – *Reg.*: JR 998 con aggiunte; P. Ewald, in NArch 5(1880) 547.

La necessità dell'unione con la sede apostolica

A te, posto sul sommo gradino del sacerdozio, è sfuggita la verità della 446
madre cattolica a tal punto, da non accorgerti subito di trovarti nello scisma, allorché ti sei allontanato dalle sedi apostoliche? Insediato per predicare ai popoli, non avevi per nulla letto che la chiesa è stata fondata da Cristo nostro Dio sopra il principe degli apostoli e in modo che ⟨questi⟩ fosse fondamento, così che le porte degli inferi non potessero prevalere contro di essa [*cf. Mt 16,18*]? Che se l'avevi letto, dove credevi essere la chiesa se non in colui, in cui solo sono tutte le sedi apostoliche, alle quali egualmente come a colui che aveva ricevuto le chiavi, fu dato il potere di legare e di sciogliere? Ha dato poi anche a tutti ciò che stava per dare innanzitutto a uno solo per il motivo che – secondo l'asserzione del beato martire Cipriano nello spiegare questo stesso ⟨testo⟩ – apparisse che la chiesa è una.[1] Dove dunque, in Cristo ora più che mai carissimo, andavi errando separato da essa o quale speranza avevi della tua salvezza?

447: Lettera *Relegentes autem* al patrizio Valeriano, marzo o inizio aprile 559

Ed.: Gassó-Batlle, l.c. al 441°, 158 (= Lettera 59) / PL 69, 413B / in parte: Graziano, *Decretum*, p. I, dist. 17, c. 4 (Frdb 1, 51). – *Reg.*: JR 1018; P. Ewald, in NArch 5(1880) 553-555 (= *Collectio Britannica*, Pelagio, Lettera 46).

Il ministero del papa di spiegare i decreti conciliari

Non è stato mai permesso, né lo sarà, che si riunisca un sinodo particola- 447
re per giudicare un concilio generale. Ma ogni qual volta sorge a taluni qualche dubbio circa un concilio generale, per avere spiegazione su di esso per

nem aut sponte ii qui salutem animae suae desiderant, ad Apostolicas Sedes pro percipienda ratione conveniunt, aut, si forte ... ita obstinati et contumaces exstiterint ut doceri non velint, eos ab eisdem Apostolicis Sedibus aut attrahi ad salutem quoquomodo necesse est, aut, ne aliorum perditio esse possint, secundum canones[1] per saeculares opprimi potestates.

IOHANNES III: 17 Iul. 561 – 13 Iul. 574

451-464: Conc. BRACARENSE I, coeptum 1 Maii 561: Anathematismi praesertim contra Priscillianistas

De Trinitate et de Christo

451 1. Si quis Patrem et Filium et Spiritum Sanctum non confitetur tres personas unius esse substantiae et virtutis ac potestatis, sicut catholica et apostolica Ecclesia docet, sed unam tantum dicit et solitariam esse personam, ita ut ipse sit Pater qui Filius, ipse etiam sit Paraclitus Spiritus, sicut Sabellius et Priscillianus dixerunt, anathema sit.

452 2. Si quis extra sanctam Trinitatem alia nescio quae divinitatis nomina introducit, dicens quod in ipsa divinitate sit trinitas trinitatis, sicut Gnostici et Priscillianus dixerunt, anathema sit.

453 3. Si quis dicit, Filium Dei Dominum nostrum, antequam ex Virgine nasceretur, non fuisse, sicut Paulus Samosatenus et Photinus et Priscillianus dixerunt, anathema sit.

454 4. Si quis natalem Christi secundum carnem non vere honorat, sed honorare se simulat, ieiunans in eodem die et in Dominico, quia Christum in vera hominis natura natum esse non credit, sicut Cerdon, Marcion, Manichaeus et Priscillianus dixerunt, anathema sit.

De creatione et de gubernatione mundi

455 5. Si animas humanas vel angelos ex Dei credit substantia exstitisse, sicut Manichaeus et Priscillianus dixerunt, anathema sit.

456 6. Si quis humanas dicit prius in caelesti habitatione peccasse et pro hoc in corpora humana in terra deiectas, sicut Priscillianus dixit, anathema sit.

457 7. Si quis diabolum non fuisse prius bonum angelum a Deo factum, nec Dei opificium fuisse naturam eius, sed dicit eum ex chao et tenebris emersisse nec aliquem sui habere auctorem, sed ipsum esse principium atque sub-

*447 [1] Sinodo di Antiochia nel 341, can 5, citato dal concilio di Calcedonia, sessione 4 (ACOe 22/I/II, 118, n. 90 in greco; 2/III/II, 124 traduzione latina).

quanto non comprendono, o spontaneamente coloro che desiderano la salvezza della loro anima vengano alle sedi apostoliche per avere la spiegazione, o se mai ... fossero così ostinati o contrari da non voler essere ammaestrati, è necessario che essi o dalle medesime sedi apostoliche in un qualche modo vengano attirati alla salvezza, o, affinché non possano causare la perdita di altri, vengano soggiogati, secondo i canoni.[1] mediante i poteri secolari.

GIOVANNI III: 17 luglio 561 – 13 luglio 574

451-464: 1° sinodo di BRAGA (Portogallo), iniziato il 1° maggio 561: Anatematismi contro i priscilliani e altri

Erroneamente viene anche ritenuto come 2° sinodo di Braga Accolta la professione di fede e i canoni del 1° sinodo di Toledo (*188-208), aggiunse i seguenti capitoli – *Ed.*: Bruns 2, 30s / MaC 9, 774C-775A / HaC 3, 348B-349D / KüA 36-38 / Hn § 176 / CdLuc 823-825 / CVis 67-69.

La Trinità e Cristo

1. Se qualcuno non professa che il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo, tre persone, sono di una sola sostanza e forza e potere, come insegna la chiesa cattolica e apostolica, ma dice essere un'unica persona e solitaria, così che lo stesso sia il Padre che il Figlio, lo stesso essere anche lo Spirito Paraclito, come dissero Sabellio e Priscilliano, sia anatema. 451

2. Se qualcuno al di fuori della santa Trinità introduce qualche altro nome della divinità, dicendo che nella stessa divinità ci sia una trinità della trinità, come dissero i gnostici e Priscilliano, sia anatema. 452

3. Se qualcuno dice che il Figlio di Dio Signore nostro prima di nascere dalla Vergine non c'era, come dissero Paolo di Samosata e Fotino e Priscilliano, sia anatema. 453

4. Se qualcuno non venera veramente il natale di Cristo secondo la carne, ma simula di venerarlo, digiunando nello stesso giorno e di domenica, poiché non crede che Cristo sia nato nella vera natura dell'uomo, come dissero Cerdone, Marcione, Manicheo e Priscilliano, sia anatema. 454

La creazione e il governo del mondo

5. Se qualcuno crede che le anime umane o gli angeli siano sorte dalla sostanza di Dio, come dissero Manicheo e Priscilliano, sia anatema. 455

6. Se qualcuno dice che le anime umane abbiano prima peccato nell'abitazione celeste e per questo siano state precipitate nei corpi umani sulla terra, come disse Priscilliano, sia anatema. 456

7. Se qualcuno dice che il diavolo non sia stato prima un angelo buono fatto da Dio e che la sua natura non sia stata opera di Dio, ma dice che egli sia emerso dal caos e dalle tenebre e che non ha alcun autore di sé, ma che egli 457

stantiam mali, sicut Manichaeus et Priscillianus dixerunt, anathema sit.

458 8. Si quis quia aliquantas in mundo creaturas diabolus fecerit et tonitrua et fulgura et tempestates et siccitates ipse diabolus sua auctoritate faciat, sicut Priscillianus dixit, anathema sit.

459 9. Si imas et corpora humana fatalibus stellis credit adstringi, sicut pagani et Priscillianus dixerunt, anathema sit.

460 10. Si quis m signa de sideribus, quae mathematici observare solent, per singula animae vel corporis membra disposita credunt et nominibus Patriarcharum adscripta dicunt, sicut Priscillianus dixit, anathema sit.

461 11. Si quis coniugia humana damnat et procreationem nascentium perhorrescit, sicut Manichaeus et Priscillianus dixerunt, anathema sit.

462 12. Si quis plasmationem humani corporis diaboli dicit esse figmentum, et conceptiones in uteris matrum operibus dicit daemonum figurari, propter quod et resurrectionem carnis non credit, sicut Manichaeus et Priscillianus dixerunt, anathema sit.

463 13. Si quis dicit, creationem universae carnis non opificium Dei, sed malignorum esse angelorum, sicut Manichaeus et Priscillianus dixerunt, anathema sit.

464 14. Si quis immundos putat cibos carnium, quos Deus in usus hominum dedit, et, non propter afflictionem corporis sui, sed quasi immunditiam putans, ita ab eis abstineat, ut ne olera cocta cum carnibus praegustet, sicut Manichaeus et Priscillianus dixerunt, anathema sit.

PELAGIUS II: 26 Nov. 579 – 7 Febr. 590

468-469: Ep. *Dilectionis vestrae* ad episcopos schismaticos Istriae, a. 585 aut 586

De necessitate unionis cum Sede Petri Apostoli

468 Ubi namque sit Ecclesia constituta, licet ipsius Domini voce in sancto evangelio sit apertum, quid tamen beatus Augustinus eiusdem dominicae memor sententiae definierit, audiamus. In his namque, ait, esse Dei Ecclesiam constitutam, qui Sedibus Apostolicis per successionem praesulum praesidere noscuntur, et quicumque ab earumdem Sedium se communione vel auctoritate suspenderit, esse in schismate demonstratur. Et post alia: «Positus foris, etiam pro Christi nomine mortuus eris. *Inter membra Christi patere pro*

stesso sia il principio e la sostanza del male, come dissero Manicheo e Priscilliano, sia anatema.

8. Se qualcuno crede che il diavolo abbia fatto alcune creature nel mondo e che il diavolo stesso faccia con propria autorità tuoni, fulmini, tempeste e siccità, come disse Priscilliano, sia anatema. 458

9. Se qualcuno crede che le anime e i corpi umani siano soggetti a stelle fatali, come dissero i pagani e Priscilliano, sia anatema. 459

10. Se qualcuno crede che le dodici costellazioni stellari, che gli astrologi sono soliti osservare, siano disposte in relazione alla singole membra dell'anima o del corpo, e dice che sono assegnate ai nomi dei patriarchi, sia anatema. 460

11. Se qualcuno condanna i matrimoni umani e disprezza la procreazione di figli, come dissero Manicheo e Priscilliano, sia anatema. 461

12. Se qualcuno dice che la formazione del corpo umano sia una figura del diavolo, e dice che le concezioni nei grembi materni si realizzino per l'opera dei demoni, ⟨e⟩ perciò non crede neppure alla risurrezione della carne, come dissero Manicheo e Priscilliano, sia anatema. 462

13. Se qualcuno dice che la creazione dell'intera carne non è opera di Dio, ma degli angeli maligni, come dissero Manicheo e Priscilliano, sia anatema. 463

14. Se qualcuno reputa cibi immondi le carni, che Dio diede in uso agli uomini e, non per disciplina del suo corpo, ma perché li ritiene immondi, si astiene da essi in modo da non gustare neppure verdura cotta con la carne, come dissero Manicheo e Priscilliano, sia anatema. 464

BENEDETTO I: 2 giugno 575 – 30 luglio 579

PELAGIO II: 26 nov. 579 – 7 febbr. 590

468-469: Lettera *Dilectionis vestrae* ai vescovi scismatici dell'Istria, a. 585 o 586

Ed.: ACOe 4/II, 110_{27}-111_{26} / L.M. Hartmann: MGH Epistulae II 447_{39}-448_{34} / PL 72, 713B-714C (= Lettera 4) / MaC 9, 898A-899A. - *Reg.*: JR 1055.

La necessità dell'unione con la sede romana

Sebbene infatti sia chiaro, per la parola dello stesso Signore nel santo Vangelo, su cosa la chiesa sia fondata, ascoltiamo tuttavia quanto è stato indicato dal beato Agostino memore di questo medesimo detto del Signore. La chiesa di Dio, disse, è fondata su coloro, di cui è riconosciuto che presiedono alle sedi apostoliche per successione dei presuli, e chiunque si sia staccato dalla comunione o dall'autorità delle medesime sedi, mostra di essere nello scisma. E dopo altre asserzioni: «Posto fuori, sarai morto anche per il nome di Cristo. *Tra le membra di Cristo soffri per Cristo aderendo al corpo; combatti* 468

Christo haerens corpori; pugna pro capite [Inter membra Christi non numeraberis; patere pro Christo; haerens corpori pugna pro capite]».[1]

469 Sed et beatus Cyprianus ... inter alia sic dicit: «Exordium ab unitate proficiscitur, et primatus Petro datur, ut una Christi Ecclesia et cathedra monstretur»;[1] et pastores sunt omnes, sed grex unus ostenditur, qui ab Apostolis unanimi consensione pascatur.

Et post pauca: «Hanc Ecclesiae unitatem qui non tenet, tenere se fidem credit? Qui cathedram Petri, super quam Ecclesia fundata est [*cf. Mt 16,18*], deserit et resistit, in Ecclesia se esse confidit?»[2] ...

«Cum Deo manere non possunt, qui esse in Ecclesia Dei unanimiter noluerunt: ardeant licet flammis et ignibus traditi, vel obiecti bestiis animam suam ponant: non erit illa fidei corona, sed poena perfidiae, nec exitus gloriosus, sed desperationis interitus. Occidi talis potest, coronari non potest».[3] ...

«Peius schismatis crimen est quam quod hi, qui sacrificaverunt; qui tamen in paenitentia criminis constituti Deum plenissimis satisfactionibus deprecantur. Illic Ecclesia quaeritur et rogatur; hic Ecclesiae repugnatur. Illic qui lapsus est, sibi tantum nocuit; hic qui schisma facere conatur, multos secum trahendo decipit. Illic animae unius est damnum; hic periculum plurimorum. Certe peccasse se hic intellegit et lamentatur et plangit; ille tumens in peccato suo et ipsis sibi delictis placens, a matre filios segregat, oves a pastore sollicitat, Dei sacramenta disturbat, et cum lapsus semel peccaverit, hic cotidie peccat. Postremo lapsus martyrium postmodum consecutus, potest regni promissa percipere; hic, si extra Ecclesiam fuerit occisus, ad Ecclesiae non potest praemia pervenire».[4]

470: Conc. TOLETANUM III, coeptum 8 Maii 589: Symbolum Reccaredi regis

Accanto a questa professione di fede sono degni di essere notati i 23 anatematismi contro l'eresia ariana e il «Filioque» inserito nella professione di fede costantinopolitana, che si trova per la prima volta negli atti di questo sinodo (MaC 9, 981D / HaC 3, 472A), sembra tuttavia un'interpolazione, giacché manca in alcuni manoscritti più antichi, per es. nel

De Trinitate divina

470 Confitemur esse Patrem, qui genuerit ex sua substantia Filium sibi coaequalem et coaeternum, non tamen ut ipse idem sit *natus et genitor* [natus inge-

*468 [1] Fonte incerta.

*469 [1] Cipriano di Cartagine, *De catholicae Ecclesiae unitate*, 4; invece di «et primatus ... monstretur» («e il primato ... si mostri come unica») i manoscritti più antichi di Cipriano hanno soltanto: «ut ecclesia Christi una monstretur» («affinché la chiesa di Cristo si mostri come una sola») (M. Bévenot: CpChL 3 [1972] 252 / CSEL 3,213$_{4s}$ / cf. PL 4, 515A); sulla questione dell'aggiunta cf. M. Bévenot, *St Cyprian's De unitate chap. 4 in the light of the manuscripts* (Analecta Gregoria-

per il capo [Non sarai annoverato tra le membra di Cristo; soffri per Cristo; aderendo al corpo combatti per il capo]».[1]

Ma anche il beato Cipriano ... dice tra l'altro: «L'inizio parte dall'unità, e il primato viene dato a Pietro, affinché la chiesa di Cristo e la cattedra si mostri come unica»;[1] e pastori sono tutti, ma il gregge appare come uno solo, che deve essere portato al pascolo dagli apostoli con unanime accordo. 469

E poco dopo: «Chi non rispetta quest'unità della chiesa, crede di rispettare la fede? Chi abbandona la cattedra di Pietro, su cui è fondata la chiesa [*cf. Mt 16,18*], e si oppone, ⟨può⟩ confidare di essere nella chiesa?».[2] ...

«Non possono rimanere con Dio coloro che non vollero essere unanimemente nella chiesa di Dio: anche se, consegnati a fiamme e fuoco, arderanno, oppure, gettati a bestie selvagge, sacrificheranno la loro vita, non sarà quella la corona della fede, ma la pena di mancanza di fedeltà, né ⟨sarà⟩ morte gloriosa, ma una fine disperata. Una tale ⟨persona⟩ può essere uccisa, non può essere coronata».[3] ...

«La colpa dello scisma è peggiore di quella di coloro che sacrificarono ⟨agli dèi pagani⟩; questi infatti, una volta messisi in penitenza per la colpa, supplicano Dio con riparazione abbondantissima. Là si cerca e si chiede alla chiesa, qui ci si oppone alla chiesa. Là chi è caduto ha danneggiato solo sé, qui chi tenta di fare uno scisma inganna molti portandoli con sé. Là vi è il danno di una sola anima, qui un pericolo per molti. Questi comprende di aver certamente peccato e si lamenta e piange, quegli, gonfiandosi nel suo peccato e compiacendosi delle sue stesse colpe, separa i figli dalla madre, solleva le pecore contro il pastore, distrugge i sacramenti di Dio, e mentre colui che è caduto ha peccato una sola volta, costui pecca ogni giorno. Infine colui che è caduto, conseguendo più tardi il martirio, può ricevere le promesse del regno; costui, se sarà stato ucciso fuori della chiesa, non può pervenire ai premi della chiesa».[4]

470: 3° sinodo di TOLEDO, iniziato l'8 maggio 589: Professione di fede del re Reccaredo

Codex Lucensis (sec. IX): cf. J. Orlandis - D. Ramos-Lisson, *Die Synoden auf der iberischen Halbinsel bis zum Einbruch des Islam (711)* (Konziliengeschichte, serie A: Darstellungen; Paderborn 1981) 109s, partic. nota 54.
Ed.: MaC 9, 978C-979A / HaC 3, 469D-470A / Hn § 177 / CVis 109 / CdLuc 449_{23}-450_{6}.

La divina Trinità

Professiamo esserci un Padre, che ha generato dalla sua sostanza un Figlio a lui coeguale e coeterno, non tuttavia nel senso che egli stesso sia *il nato e* 470

na, ser. theol 11, Roma 1937) appendice: Skeleton texts, familia VII.
[2] Ib. 4; invece di «cathedram ... deserit» («abbandona ... la chiesa») il testo originale è: «Ecclesiae renititur» («si oppone alla chiesa») (CpChL 3, 252 / CSEL 3, 213$_{8s}$ / PL 4, 516A).
[3] Ib. 14 (CpChL 3,260$_{363s}$ / CSEL 3, 223$_{5\ 10}$ / PL 4, 527A).
[4] Ib 19 (CpChL 3,263$_{463-477}$ / CSEL 3, 227$_{9-28}$ / PL 4, 530CD; si cita molto liberamente)

nitus], sed persona alius sit Pater, qui genuit, alius sit Filius, qui fuerit generatus, unius tamen uterque substantiae divinitate subsistat: Pater, ex quo sit Filius, ipse vero ex nullo sit alio; Filius, qui habeat Patrem, sed sine initio et sine diminutione in ea, quia Patri coaequalis et coaeternus est, divinitate subsistat. Spiritus aeque Sanctus confitendus a nobis et praedicandus est a Patre et a Filio procedere et cum Patre et Filio unius esse substantiae; tertiam vero in Trinitate Spiritus Sancti esse personam, qui tamen communem habeat cum Patre et Filio divinitatis essentiam. Haec enim sancta Trinitas unus est Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, cuius bonitate, *omnis* [hominis] licet bona sit condita *creatura* [natura], per assumptam tamen a Filio humani habitus formam a damnata progenie reformamur ad beatitudinem pristinam.

GREGORIUS I MAGNUS: 3 Sept. 590 – 12 Mart. 604

472: Ep. *Consideranti mihi* ad patriarchas, Febr. 591

De auctoritate conciliorum oecumenicorum

472 ... Sicut sancti Evangelii quattuor libros, sic quattuor concilia suscipere et venerari me fateor: Nicaenum scilicet, in quo perversum Arii dogma destruitur; Constantinopolitanum quoque, in quo Eunomii et Macedonii error convincitur, Ephesenum etiam primum, in quo Nestorii impietas iudicatur, Chalcedonense vero, in quo Eutychis Dioscorique pravitas reprobatur, tota devotione complector, integerrima approbatione custodio: quia in his, velut in quadrato lapide, sanctae fidei structura consurgit et cuiuslibet vitae atque actionis exsistat, quisquis eorum soliditatem non tenet, etiam si lapis esse cernitur, tamen extra aedificium iacet.

Quintum quoque concilium pariter veneror, in quo Epistola quae Ibae dicitur erroris plena reprobatur, Theodorus [*Mopsuestenus*] personam Mediatoris Dei et hominum in duabus subsistentiis separans ad impietatis perfidiam cecidisse convincitur, scripta quoque Theodoreti, per quae beati Cyrilli fides reprehenditur, ausu dementiae prolata refutantur.[1]

Cunctas vero quae praefata veneranda concilia personas respuunt, respuo, quas venerantur, amplector, quia dum universali sunt consensu constituta, se et non illa destruit, quisquis praesumit aut solvere quos religant aut ligare quos solvunt. Quisquis ergo aliud sapit, anathema sit.

*472 [1] Cf. l'oscillante giudizio su Teodoreto e Iba nel concilio di Calcedonia, in Vigilio e Pelagio I (*300°° 416° 444).

il genitore [il nato ⟨e⟩ il non generato], ma che secondo la persona altri sia il Padre che ha generato, altri il Figlio che fu generato, ambedue tuttavia secondo la divinità siano di un'unica sostanza: il Padre, da cui è il Figlio, non è da nessun altro; il Figlio, che ha un Padre, sussiste tuttavia senza inizio e diminuzione nella divinità, poiché è coeguale e coeterno al Padre. Parimenti dobbiamo professare e predicare che lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio e che è di un'unica sostanza con il Padre e con il Figlio; nella Trinità dunque la terza persona è ⟨quella⟩ dello Spirito Santo, che tuttavia ha in comune con il Padre e con il Figlio l'essenza della divinità. Questa santa Trinità infatti è un unico Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo; e dalla sua bontà è stata creata di per sé buona *ogni creatura* [la natura dell'uomo], tuttavia mediante la forma dell'umano stato assunta dal Figlio veniamo restituiti dalla progenie dannata alla primitiva beatitudine.

GREGORIO I MAGNO: 3 sett. 590 – 12 marzo 604

472: Lettera *Consideranti mihi* ai patriarchi, febbr. 591

Ed.: P. Ewald, *Gregorii I papae Registrum epistolarum*: MGH Epistulae I (Berlin 1887) 36_{19}-37_{1} (= *Registrum epistolarum* I 24) / D. Norberg: CpChL 140 [1982] 32 (= *Registrum epistolarum* I 24) / PL 77, 478A-C (= *Registrum epistolarum* I 25) / Graziano, *Decretum*, p. I, dist. 15, c. 2 (Frdb 1, 35s). – *Reg.*: JR 1092.

L'autorità dei concili ecumenici

... Come i quattro libri del santo Vangelo, così professo di accogliere e venerare i quattro concili: abbraccio con piena devozione e custodisco con completa approvazione ⟨il concilio⟩ di Nicea, in cui viene distrutta la dottrina perversa di Ario; anche ⟨quello⟩ Costantinopolitano, in cui viene refutato l'errore di Eunomio e di Macedonio; poi il primo di Efeso, in cui si giudica l'empietà di Nestorio, e quello di Calcedonia, in cui si condanna la perversità di Eutiche e di Dioscoro: poiché su questi sorge, come su una pietra quadrata, la struttura della santa fede e si mostra ⟨come struttura⟩ di ogni vita e azione; chiunque non si tiene sulla loro solidità, anche se venisse visto come una pietra, giace tuttavia al di fuori dell'edificio. 472

Parimenti venero anche il quinto concilio, in cui viene rigettata la lettera piena di errori che si dice di Ibas, viene dimostrato che Teodoro [*di Mopsuestia*], che separa la persona del mediatore tra Dio e gli uomini in due ipostasi, è caduto nella perfidia dell'empietà, vengono refutati anche gli scritti di Teodoreto, esposti in un colpo d'audacia della demenza, nei quali si rimprovera la fede del beato Cirillo.[1]

Respingo invece tutte le persone che i predetti venerandi concili respingono, riconosco quelle che venerano; giacché, mentre essi sono fondati sul consenso universale, chiunque presume o di sciogliere coloro che essi legano, o di legare coloro che essi sciolgono, distrugge se stesso e non essi. Chiunque perciò pensi diversamente, sia anatema.

473: Ep. *O quam bona* ad Virgilium episc. Arelat., 12 Aug. 595

Lettere molto simili circa la simonia furono mandate da Gregorio I ai vescovi in Grecia e in Epiro (*Registrum epistolarum* V 63 e VI 7 MGH, = V 58 e VI 8 *Editio Maurina*, PL; JR 1379 1383). – *Ed.*: MGH Epistulae I $369_{11\text{-}25}$ (= *Registrum epistolarum* V 58) / CpChL ▷

De simonia

473 ... Agnovi quod in Galliarum vel Germaniae partibus nullus ad sacrum ordinem sine commodi datione perveniat. Quod si ita est, flens dico, gemens denuntio, quia cum sacerdotalis ordo intus cecidit, foris quoque diu stare non poterit. Scimus quippe ex Evangelio, quid Redemptor noster per semetipsum fecerit, quia ingressus templum cathedras vendentium columbas evertit [*cf. Mt 21,12*]. Columbas enim vendere est de Spiritu Sancto, quem Deus omnipotens consubstantialem sibi per impositionem manuum hominibus tribuit, commodum temporale percipere. Ex quo, ut praedixi, malo iam innuitur, quid sequatur, quia qui in templo Dei columbas vendere praesumpserunt, eorum, Deo iudice, cathedrae ceciderunt.

Qui videlicet error in subditis cum augmento propagatur. Nam ipse quoque, qui pretio ad sacrum *honorem* [ordinem] perducitur, iam in ipsa provectus sui radice vitiatus, paratior est aliis venumdare quod emit. Et ubi est quod scriptum est: «Gratis accepistis, gratis date» [*Mt 10,8*]?

Et cum prima contra sanctam Ecclesiam simoniaca haeresis sit exorta, cur non perpenditur, cur non videtur, quia eum, quem quis cum pretio ordinat, provehendo agit, ut haereticus fiat?

474-476: Ep. *Sicut aqua* ad Eulogium patr. Alexandr., Aug. 600

De scientia Christi (contra Agnoetas)

474 De eo ..., quod scriptum est, quia «diem et horam neque Filius neque angeli sciunt» [*cf. Mc 13,32*], omnino recte vestra sanctitas sensit, quoniam non ad eundem Filium iuxta hoc quod *caput* est, sed iuxta *corpus* eius quod nos sumus, est certissime referendum. Qua de re multis in locis ... Augustinus eo sensu utitur.[1]

Dicit quoque et aliud, quod de eodem Filio possit intelligi, quia omnipotens Deus aliquando more loquitur humano, sicut ad Abraham dicit: «Nunc

*474 [1] Cf. ad es. Agostino, *Enarrationes in Psalmos* 6 [sul versetto 1] (E. Dekkers - J. Fraipont: CpChL 38 [1956] 27; *De diversis quaestionibus* LXXXIII libri, q. 60 65 (A. Mutzenbecher: CpChL 44A [1975] 119 147-149 / PL 40, 48 59s); *De Trinitate* I 12 (W.J. Mountain - Fr. Glorie: CpChL 50 [1968] 61-68 / PL 42, 836-840).

473: Lettera *O quam bona* al vescovo Virgilio di Arles, 12 agosto 595

140, 355s (= *Registrum epistolarum* V 58) / PL 77, 783B-784A (= *Registrum epistolarum* V 53) / BullTau 1, 164ab / BullCocq 1, 98b. - Graziano, *Decretum*, p II, cs. 1, q. 1, c. 117 (Frdb 1, 403s) riporta la lettera JR 1379. – *Reg.*: JR 1374.

Simonia

... Ho appreso che dalle parti delle Gallie e della Germania nessuno giunge all'ordine sacro senza la concessione di un utile. Se le cose stanno così, dico piangendo, denunzio gemendo che se l'ordine sacro è caduto all'interno, neppure all'esterno potrà resistere a lungo. Sappiamo bene dal Vangelo ciò che il nostro Redentore personalmente ha fatto: che entrò nel tempio e rovesciò gli sgabelli dei venditori di colombe [*cf. Mt 21,12*]. Vendere infatti le colombe significa ricevere un utile temporale dallo Spirito Santo, che Dio onnipotente concede come consostanziale con lui agli uomini mediante l'imposizione delle mani. E che cosa a questo male, come ho detto sopra, segua, viene già indicato, giacché gli sgabelli di coloro che presunsero vendere colombe nel tempio di Dio, per il giudizio di Dio furono rovesciati. 473

Naturalmente questo errore si diffonde tra i sudditi aumentando. Infatti anche colui stesso che per prezzo viene portato al sacro *onore* [ordine], viziato già nella medesima radice della sua promozione, è maggiormente disposto a vendere ad altri ciò che ha comprato. E dove rimane ciò che è scritto: «Avete ricevuto gratuitamente, gratuitamente date» [*Mt 10,8*]?

Ed essendo sorta la simonia come prima eresia contro la santa chiesa, perché non si riflette, perché non si vede, che chi ordina qualcuno per prezzo, promuovendolo, causa che diventi eretico?

474-476: Lettera *Sicut aqua* al patriarca Eulogio d'Alessandria, agosto 600

Ed.: L.M. Hartmann: MGH Epistulae II (Berlin 1899) $257_{9\text{-}25\ 35}$-258_{13} (= *Registrum epistolarum* X 21) / D. Norberg: CpChL 140A [1982] 853-855 (= *Registrum epistolarum* X 21) / PL 77, 1097A-1098C (= *Registrum epistolarum* X 39) – *Reg.*: JR 1790.

Il sapere di Cristo (contro gli agnoeti)

Intorno a ciò ..., che è scritto che «né il Figlio dell'uomo né gli angeli conoscono il giorno e l'ora» [*cf. Mc 13,32*], la Vostra santità ha pensato del tutto a proposito che è da riferirsi senz'altro non allo stesso Figlio in quanto è *capo*, ma secondo il suo *corpo*, che siamo noi. Circa queste cose in molti passi ... Agostino fa uso di tale significato.[1] 474

Egli dice anche qualcos'altro, che del medesimo Figlio si possa comprendere: che l'onnipotente Dio talora parla secondo il costume umano; così dice

cognovi, quia times Deum» [*cf. Gn 22,12*], non quia se Deus tunc timeri cognoverit, sed quia tunc eundem Abraham fecit agnoscere, quia Deum timeret. Sicut enim nos diem laetum dicimus, non quod ipse dies laetus sit, sed quia nos laetos facit, ita et omnipotens Filius nescire se dicit diem, quem nesciri facit, non quod ipse nesciat, sed quia hunc sciri minime permittat.

475 Unde et Pater solus dicitur scire, quia consubstantialis ei Filius ex eius natura, qua est super angelos, habet ut hoc sciat, quod angeli ignorant. Unde et hoc intelligi subtilius potest, quia incarnatus Unigenitus factusque pro nobis homo perfectus *in* natura quidem humanitatis novit diem et horam iudicii, sed tamen hunc non *ex* natura humanitatis novit. Quod ergo *in* ipsa novit, non *ex* ipsa novit, quia Deus homo factus diem et horam iudicii per deitatis suae potentiam novit. ...

Itaque scientiam, quam ex humanitatis natura non habuit, ex qua cum angelis creatura fuit, hanc se cum angelis, qui creaturae sunt, habere denegavit. Diem ergo et horam iudicii scit Deus et homo; sed ideo, quia Deus est homo.

476 Res autem valde manifesta est, quia quisquis Nestorianus non est, Agnoita esse nullatenus potest. Nam qui ipsam Dei Sapientiam fatetur incarnatam, qua mente valet dicere: esse aliquid, quod Dei Sapientia ignoret? Scriptum est: «In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum. Omnia per ipsum facta sunt» [*Io 1,1.3*]. Si omnia, procul dubio etiam dies iudicii et hora. Quis ergo ita desipiat, ut dicere praesumat, quia Verbum Patris fecit quod ignorat? Scriptum quoque est: Sciens Iesus, quia omnia dedit ei Pater in manus [*Io 13,3*]. Si omnia, profecto et iudicii diem et horam. Quis ergo ita stultus est, ut dicat, quia accepit Filius in manibus quod nescit?

De eo vero loco, in quo mulieribus de Lazaro dicit: «Ubi posuistis eum?» [*Io 11,34*], ipsa specialiter sensimus, quae sensistis, quia si negant scisse Dominum, ubi fuerat Lazarus sepultus, atque ideo requisisse, procul dubio compelluntur fateri quia nescivit Dominus, in quibus locis se Adam et Eva post culpam absconderant, cum in paradiso dixit: «Adam, ubi es?» [*cf. Gn 3,9*], aut cum Cain corripit dicens: «Ubi est Abel frater tuus?» [*Gn 4,9*]. Qui si nesciebat, cur protinus adiunxit: «Sanguis fratris tui de terra clamat ad me»?

477: Ep. *Litterarum tuarum primordia* ad Serenum episc. Massiliensem, Oct. 600

Nel luglio 599 era preceduta una breve lettera al vescovo Sereno nella stessa faccenda (*Registrum epistolarum* IX 208 MGH, = IX 105 PL). – *Ed.*. MGH Epistulae II $270_{7\text{-}16}$ $271_{15\text{-}19}$ (= *Registrum epistolarum* XI 10) / CpChL 140A, 873-875 (= *Registrum epistola-*

ad Abramo: «Ora ho riconosciuto che temi Dio» [*cf. Gn 22,12*], non perché allora Dio avesse riconosciuto di essere temuto, ma perché allora fece sapere ad Abramo che questi temeva Dio. Come infatti noi diciamo lieto un giorno, non perché il giorno in sé sia lieto, ma perché ci fa lieti, così anche il Figlio onnipotente dice di non conoscere il giorno che non fa conoscere, non perché egli non lo conosca, ma perché non permette affatto che venga conosciuto.

Onde si dice anche che il Padre solo ⟨lo⟩ conosce, giacché il Figlio a lui **475**
consostanziale, dalla sua natura, per la quale è sopra agli angeli, ha di sapere ciò che gli angeli ignorano. Per cui si può comprendere ciò anche in maniera più precisa, nel senso ⟨cioè⟩ che l'Unigenito incarnato e fattosi perfetto uomo per noi *nella* natura dell'umanità conosceva il giorno e l'ora del giudizio, tuttavia lo conosceva non *dalla* natura dell'umanità. Ciò dunque che conosceva *in* essa, non lo conosceva *da* essa, poiché il Dio fatto uomo conosceva il giorno e l'ora del giudizio mediante la potenza della sua divinità.

Perciò negò di avere con gli angeli, che sono creature, un sapere, che non ebbe dalla natura dell'umanità, in base alla quale egli fu una creatura assieme agli angeli. Il giorno quindi e l'ora del giudizio lo conosce il Dio e uomo; ma per il motivo che Dio è uomo.

È poi fortemente manifesto, che chiunque non sia nestoriano, non può **476**
assolutamente essere agnoeta. Chi infatti professa incarnata la stessa Sapienza di Dio, in che senso può dire: C'è qualcosa che la Sapienza di Dio ignora? È scritto: «In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e Dio era il Verbo. Tutto è stato fatto per mezzo di lui» [*Gv 1,1.3*]. Se tutto, senza dubbio anche il giorno e l'ora del giudizio. Chi sarebbe perciò così insensato da osare dire che il Verbo del Padre fece ciò che ignora? È anche scritto: Sapendo Gesù che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani [*Gv 13,3*]. Se tutto, senz'altro anche il giorno e l'ora del giudizio. Chi è perciò così stolto da dire che il Figlio ricevette nelle mani ciò che non conosce?

Riguardo a quel passo in cui egli dice di Lazzaro alle donne: «Dove l'avete posto?» [*Gv 11,34*], abbiamo esattamente pensato lo stesso che Voi avete pensato, ⟨cioè⟩ che se negano che il Signore sapesse dove Lazzaro era stato sepolto e che per questo abbia posto la domanda, sono costretti senza dubbio ad ammettere che il Signore ignorava il luogo dove Adamo ed Eva dopo la colpa si erano nascosti, allorché nel paradiso disse: «Adamo, dove sei?» [*cf. Gn 3,9*], oppure allorché si scaglia contro Caino dicendo: «Dov'è Abele, tuo fratello?» [*Gn 4,9*]. Che se non lo sapeva, perché allora aggiunse: «Il sangue di tuo fratello grida a me dalla terra»?

477: Lettera *Litterarum tuarum primordia* al vescovo Sereno di Marsigila, ott. 600

rum XI 13) / PL 77, 1128BC 1129C (= *Registrum epistolarum* XI 13) / Graziano, *Decretum*, p. III, dist 3, c. 27 (Frdb 1, 1360). – *Reg.*: JR 1800.

De iure fidelium colendi Sanctorum imagines

477 Perlatum ... ad Nos fuerat, quod ... Sanctorum imagines sub hac quasi excusatione, ne adorari debuissent, confregeris. Et quidem quia eas adorari vetuisses, omnino laudamus; fregisse vero reprehendimus. ... Aliud est enim, picturam adorare, aliud, per picturae historiam quid sit adorandum, addiscere. Nam quod legentibus scriptura, hoc idiotis praestat pictura cernentibus, quia in ipsa ignorantes vident quid sequi debeant, in ipsa legunt qui litteras nesciunt; unde et praecipue gentibus pro lectione pictura est. ...

Si quis imagines facere voluerit, minime prohibe, adorare vero imagines omnimodis devita. Sed hoc sollicite fraternitas tua admoneat, ut ex visione rei gestae ardorem compunctionis percipiant et in adoratione solius omnipotentis sanctae Trinitatis humiliter prosternantur.

478-479: Ep. *Quia caritati nihil* ad episcopos Iberiae (Georgiae), circiter 22 Iun. 601

De baptismo et ordinibus sacri haereticorum

478 Ab antiqua Patrum institutione didicimus, ut quilibet apud haeresim in Trinitatis nomine baptizantur, cum ad sanctam Ecclesiam redeunt, aut unctione chrismatis aut impositione manus aut sola professione fidei ad sinum matris Ecclesiae revocentur. Unde Arianos per impositionem manus Occidens, per unctionem vero sancti chrismatis ad ingressum Ecclesiae catholicae Oriens reformat. Monophysitas vero et alios ex sola vera confessione recipit, quia sanctum baptisma, quod sunt apud haereticos consecuti, tunc in eis vires emundationis accipit, cum vel illi per impositionem manus Spiritum Sanctum acceperint vel isti per professionem verae fidei sanctae et universalis Ecclesiae visceribus fuerint uniti.

Hi vero haeretici, qui in Trinitatis nomine minime baptizantur, sicut sunt Bonosiaci et Catafrigae, quia et illi Christum Dominum non credunt et isti Sanctum Spiritum perverso sensu esse quendam pravum hominem Montanum credunt, ... cum ad sanctam Ecclesiam veniunt, baptizantur, quia baptisma non fuit, quod in errore positi in sanctae Trinitatis nomine minime perceperunt. Nec potest hoc ipsum iteratum dici baptisma, quod, sicut dictum est, in Trinitatis nomine non erat datum. ...

Absque ulla dubitatione eos [*scl. Nestorianos reversos*] Sanctitas vestra,

Il diritto dei fedeli di venerare immagini di santi

Ci era stato ... riferito che ... hai spezzato immagini di santi con la scusa 477
quasi che non dovessero essere adorate. E certo lodiamo pienamente che tu abbia proibito di adorarle, rimproveriamo invece che le abbia spezzate. ... È infatti cosa diversa adorare una pittura, e invece imparare mediante l'immagine della pittura che cosa si debba adorare. Infatti ciò che è la Scrittura per quanti ⟨sanno⟩ leggere, questo lo offre la pittura a quanti non istruiti ⟨la⟩ guardano, giacché in essa coloro che non sono istruiti vedono che cosa debbono seguire, in essa leggono coloro che non conoscono l'alfabeto; onde la pittura prende anche particolarmente per i popoli il posto della lettura. ...

Se qualcuno vuole fare un'immagine, non proibirlo affatto; proibisci invece in ogni modo di adorare le immagini. La tua fraternità ammonisca poi con sollecitudine, che dalla visione del fatto ci si apra all'ardore della compunzione e ci si prostri umilmente nell'adorazione della sola onnipotente santa Trinità.

478-479: Lettera *Quia caritati nihil* ai vescovi dell'Iberia (Georgia del Caucaso), verso il 22 giugno 601

Ed. [**478; 479*]: MGH Epistulae II $325_{10\text{-}25}$ $327_{4\text{-}12}$ 326_{27}-327_{4} (= *Registrum epistolarum* XI 52) / CpChL 140A, 952-955 (= *Registrum epistolarum* XI 52) / PL 77, 1205A-1206A 1207A 1207D-1208B (= *Registrum epistolarum* XI 67). - [Solo *478]: Graziano, *Decretum*, p. III, dist. 4, c. 44 84 (Frdb 1, 1380 1390). – *Reg.*: JR 1844.

Battesimo e ordini sacri di eretici

Abbiamo appreso dall'antico insegnamento dei Padri che tutti coloro che 478
in un'eresia sono battezzati nel nome della Trinità, se ritornano alla santa chiesa, siano richiamati nel grembo della madre chiesa o con l'unzione del crisma o con l'imposizione delle mani o con la sola professione di fede. Onde l'Occidente rinnova gli ariani per l'ingresso nella chiesa cattolica con l'imposizione delle mani, l'Oriente invece con l'unzione del santo crisma. Essa accoglie invece i monofisiti ed altri solo in base alla professione di fede, giacché il santo battesimo, che hanno ricevuto presso gli eretici, riceve in loro la forza della purificazione solo allorché o quelli mediante l'imposizione della mano avranno ricevuto lo Spirito Santo, o questi mediante la professione della vera fede saranno stati uniti al grembo della chiesa santa e universale.

Gli eretici invece, che non vengono battezzati nel nome della Trinità, come i bonosiaci e i catafrigi, poiché i primi non credono in Cristo Signore e gli altri credono in modo perverso che lo Spirito Santo sia un uomo ingiusto, un certo Montano, ... allorché vengono alla santa chiesa, vengono battezzati, poiché non fu un battesimo ciò che posti nell'errore non ricevettero nel nome della santa Trinità. E non si può ritenere questo stesso come un battesimo ripetuto, poiché, come è stato detto, non era stato amministrato nel nome della Trinità. ...

Senza esitazione alcuna la vostra santità li [*cioè i nestoriani convertiti*] ac-

servatis eis propriis ordinibus, in suo coetu recipiat, ut, dum ... per mansuetudinem nullam eis contrarietatem vel difficultatem de propriis suis ordinibus facitis, eos ab antiqui hostis ore rapiatis.

De tempore unionis hypostaticae

479 Non autem prius in utero Virginis caro concepta est, et postmodum divinitas venit in carne; sed mox Verbum venit in uterum, mox Verbum, servata propriae virtute naturae, factum est caro. ... Nec ante conceptus et postmodum unctus est; sed hoc ipsum de Spiritu Sancto, ex carne Virginis concipi a Sancto Spiritu ungui fuit.

480: Ep. *Qui sincera* ad Paschasium epic. Neapolit., Nov. 602

De tolerantia persuasionis religiosae aliorum

480 Qui sincera intentione extraneos ad christianam religionem, ad fidem cupiunt rectam adducere, blandimentis debent, non asperitatibus, studere, ne quorum mentem reddita plana ratio poterat provocare, pellat procul adversitas. Nam quicumque aliter agunt et eos sub hoc velamine a consueta ritus sui volunt cultura suspendere, suas illi magis quam Dei probantur causas attendere. Iudaei siquidem Neapolim habitantes questi Nobis sunt asserentes, quod quidam eos a quibusdam feriarum suarum solemnibus irrationabiliter nitantur arcere, ne illis sit licitum, festivitatum suarum solemnia colere, sicut eis nunc usque et parentibus eorum longis retro temporibus licuit observare vel colere. Quod si ita se veritas habet, supervacuae rei videntur operam adhibere. Nam quid utilitatis est, quando, etsi contra longum usum fuerint vetiti, ad fidem illis et conversionem nihil proficit? Aut cur Iudaeis, qualiter caeremonias suas colere debeant, regulas ponimus, si per hoc eos lucrari non possumus?

Agendum ergo est, ut ratione potius et mansuetudine provocati sequi nos velint, non fugere, ut eis ex eorum Codicibus ostendentes quae dicimus ad sinum matris Ecclesiae Deo possimus adiuvante convertere. Itaque fraternitas tua eos monitis quidem, prout potuerit Deo adiuvante, ad convertendum accendat et de suis illos solemnitatibus inquietari denuo non permittat, sed omnes festivitates feriasque suas, sicut hactenus ... tenuerunt, liberam habeant observandi celebrandique licentiam.

colga nella loro comunità, conservando i loro propri ordini ⟨sacri⟩, affinché, mentre ... non fate loro mediante la mansuetudine nessuna contrarietà o difficoltà a motivo dei loro ordini ⟨sacri⟩, li strappiate dalle fauci dell'antico nemico.

Il momento dell'unione ipostatica

Non è stata concepita prima la carne nel grembo della Vergine e in seguito 479
nella carne è venuta la divinità, ma appena il Verbo venne nel grembo, il Verbo, conservata la forza della propria natura, divenne carne. ... Né è stato prima concepito e dopo unto, ma questo stesso essere concepito per opera dello Spirito Santo dalla carne della Vergine fu l'essere unto dallo Spirito Santo.

480: Lettera *Quia sincera* al vescovo Pascasio di Napoli, nov. 602

Ed.: MGH Epistulae II 383 (= *Registrum epistolarum* XIII 15) / CpChL 140A, 1013s (= *Registrum epistolarum* XIII 13) / PL 77, 1267C-1268B (= *Registrum epistolarum* XIII 12) / Graziano, *Decretum*, p. I, dist. 45, c. 3 (Frdb 1,160s). – *Reg.*: JR 1879

La tolleranza nei confronti delle convinzioni religiose di altri

Coloro che con sincera intenzione desiderano portare alla retta fede 480
quanti sono lontani dalla religione cristiana, debbono provvedere con ⟨parole⟩ attraenti, e non aspre, che un sentire ostile non allontani coloro la cui mente avrebbe potuto essere stimolata dall'adduzione di una chiara motivazione. Infatti chiunque agisca diversamente e li voglia con questo pretesto allontanare dal culto consueto del loro rito, dimostra di impegnarsi maggiormente per i propri interessi che per quelli di Dio. Alcuni giudei appunto, che abitano a Napoli, si sono lamentati presso di Noi, asserendo che qualcuno si sforza irrazionalmente di impedire loro la celebrazione di alcune loro feste, che ad essi ⟨cioè⟩ non sia permesso di celebrare le loro feste come finora a loro e in tempo lontano addietro ai loro antenati era lecito osservare e celebrare. Se la verità sta in questo modo, evidentemente prestano opera per una causa totalmente inutile. Infatti che cosa porta di utilità impedire un'antica usanza, se ciò a loro non giova nulla per la fede e la conversione? O perché stabilire per i giudei regole come debbano celebrare le loro festività, se con ciò non possiamo guadagnarli ⟨alla fede⟩?

Si deve perciò piuttosto agire in modo che, provocati dalla ragione e dalla mansuetudine, vogliano seguirci, non fuggire, affinché, mostrando loro dai loro Scritti ciò che noi affermiamo, li possiamo con l'aiuto di Dio convertire ⟨portandoli⟩ nel grembo della madre chiesa. Perciò la tua fraternità, per quanto con l'aiuto di Dio potrà, li sproni con moniti alla conversione e non permetta che vengano di nuovo disturbati per via delle loro festività, ma abbiano la libera concessione di osservare e di celebrare tutte le loro ricorrenze e feste, come finora ... hanno fatto.

HONORIUS I: 27 Oct. 625 – 12 Oct. 638

485-486: Conc. TOLETANUM IV, coeptum 5 Dec. 633: Capitula

La professione di fede di questo sinodo mostra una connessione particolarmente con i simboli *Fides Damasi* e *Quicumque* (*71s 75s). – *Ed.* [*485; 486*]: Bruns 1, 221; 1, 228 / ▷

Symbolum triado-christologicum

485 (cap. 1) Secundum divinas Scripturas et doctrinam, quam a sanctis Patribus accepimus, Patrem et Filium et Spiritum Sanctum unius deitatis atque substantiae confitemur; in personarum diversitate trinitatem credentes, in divinitate unitatem praedicantes, nec personas confundimus nec substantiam separamus. Patrem a nullo factum vel genitum dicimus, Filium a Patre non factum sed genitum asserimus, Spiritum vero Sanctum nec creatum nec genitum, sed procedentem ex Patre et Filio profitemur, ipsum autem Dominum nostrum Iesum Christum Filium Dei et creatorem omnium, ex substantia Patris ante saecula genitum, descendisse ultimo tempore pro redemptione mundi a Patre, qui numquam desiit esse cum Patre; incarnatus est enim ex Spiritu Sancto et sancta gloriosa Dei genitrice virgine Maria et natus ex ipsa solus; idem Christus Dominus Iesus unus de sancta Trinitate anima et carne perfectum sine peccato suscipiens hominem, manens quod erat, assumens quod non erat, aequalis Patri secundum divinitatem, minor Patri secundum humanitatem, habens in una persona duarum naturarum proprietates; naturae enim in illo duae, Deus et homo, non autem duo filii et dii duo, sed idem una persona in utraque natura; perferens passionem et mortem pro nostra salute, non in virtute divinitatis, sed in infirmitate humanitatis, descendit ad inferos, ut sanctos, qui ibidem tenebantur, erueret, devictoque mortis imperio resurrexit; assumptus deinde in caelos venturus est in futuro ad iudicium vivorum et mortuorum; cuius morte et sanguine mundati remissionem peccatorum consecuti sumus, resuscitandi ab eo in die novissima in ea qua nunc vivimus carne et in ea qua resurrexit idem Dominus forma, percepturi ab ipso, alii pro iustitiae meritis vitam aeternam, alii pro peccatis supplicii aeterni sententiam.

Haec est catholicae Ecclesiae fides, hanc confessionem conservamus atque tenemus, quam quisquis firmissime custodierit perpetuam salutem habebit.

SABINIANO: 13 sett. 604 – 22 febbr. 606
BONIFACIO III: 19 febbr. – 12 nov. 607
BONIFACIO IV: 25 agosto 608 – 8 maggio 615
DEUSDEDIT (ADEODATO I): 19 ott. 615 – 8 nov. 618
BONIFACIO V: 23 dic. 619 – 25 ott. 625

ONORIO I: 27 ott. 625 – 12 ott. 638

485-486: 4° sinodo di TOLEDO, iniziato il 5 dic. 633: Capitoli

MaC 10, 615C-616B; 10, 624AB / HaC 3, 578E-579C; 3, 584C / CdLuc 498s; 511 / CVis 187s; 198. - [*solo *485*]: Hn § 179. - [*solo *486*]: EnchB n. 34

Simbolo trinitario-cristologico

(c. 1) In conformità con le Scritture divine e la dottrina che abbiamo ricevuto dai santi Padri, professiamo che il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo ⟨sono⟩ di una sola divinità e sostanza; credendo la Trinità nella diversità delle persone e annunciando nella divinità l'unità, né confondiamo le persone, né separiamo la sostanza. Diciamo che il Padre non ⟨è stato⟩ fatto o generato da nessuno, asseriamo che il Figlio non ⟨è stato⟩ fatto, ma generato dal Padre, dello Spirito Santo professiamo invece che non ⟨è stato⟩ né creato né generato, ma procede dal Padre e dal Figlio; invece lo stesso Signore nostro Gesù Cristo, Figlio di Dio e creatore di tutto, generato dalla sostanza del Padre prima dei secoli, negli ultimi tempi discese dal Padre per la redenzione del mondo, egli che mai ha cessato d'essere con il Padre; si è incarnato infatti dallo Spirito Santo e dalla santa gloriosa genitrice di Dio, la vergine Maria e solo ⟨è⟩ nato da essa; lo stesso Signore Cristo Gesù, uno della santa Trinità, ha assunto senza peccato l'uomo completo in anima e carne, rimanendo ciò che era e assumendo ciò che non era; eguale al Padre nella divinità e inferiore al Padre nell'umanità, egli ha in un'unica persona le peculiarità di due nature; in lui infatti ⟨sono⟩ due nature, Dio e uomo, non però due figli e due dèi, bensì il medesimo ⟨è⟩ una sola persona in ambedue le nature; egli patì sofferenze e morte per la nostra salvezza, non nella forza della divinità, ma nella debolezza dell'umanità; discese negli inferi per liberare i santi che vi erano trattenuti, e dopo aver vinto la signoria della morte, è risorto; assunto poi in cielo, verrà in futuro per il giudizio dei vivi e dei morti; purificati dalla sua morte e dal suo sangue, abbiamo conseguito la remissione dei peccati, per essere risuscitati da lui nell'ultimo giorno in quella carne, nella quale ora viviamo e in quella forma in cui lo stesso Signore è risuscitato; gli uni riceveranno da lui la vita eterna per i meriti della giustizia, gli altri a causa del peccato la condanna del supplizio eterno. 485

Questa è la fede della chiesa cattolica, questa professione di fede conserviamo e manteniamo; chi l'avrà custodita con grande fermezza, avrà la salvezza perpetua.

De Apocalypsi Iohannis ut libro s. Scripturae

486 (cap. 17) Apocalypsim librum multorum conciliorum auctoritas et synodica sanctorum praesulum Romanorum decreta Iohannis Evangelistae esse perscribunt et inter divinos libros recipiendum constituerunt. Et quia plurimi sunt, qui eius auctoritatem non recipiunt eumque in ecclesia Dei praedicare contemnunt, si quis eum deinceps aut non receperit aut a Pascha usque ad Pentecosten Missarum tempore in ecclesia non praedicaverit, excommunicationis sententiam habebit.

487: Ep. *Scripta fraternitatis* ad Sergium patr. C'polit., a. 634

A proposito di questa lettera e della seguente si pone la questione dell'ortodossia di Onorio I, che il concilio di Costantinopoli III nella sessione 13ª il 28 marzo 681 colpì con l'anatema (*550s). La lettera *Scripta fraternitatis* fu letta nella sessione 12ª del concilio, la seguente nella sessione 13ª e nel testo originale latino. Si discute se il testo a noi pervenuto sia il testo originale latino (come giudica H. Quentin, *Note sur les originaux latins des let-* ▷

De duabus voluntatibus et operationibus in Christo

487 Duce Deo perveniemus usque ad mensuram rectae fidei, quam apostoli veritatis Scripturarum sanctarum funiculo extenderunt: Confitentes Dominum Iesum Christum, mediatorem Dei et hominum [*cf. 1Tm 2,5*], operatum divina media humanitate Verbo Dei naturaliter [*gr.*: καθ' ὑπόστασιν] unita, eundemque operatum humana ineffabiliter atque singulariter assumpta carne *discrete* [*gr.*: ἀδιαιρέτως], inconfuse atque inconvertibiliter plena divinitate ..., ut nimirum stupenda mente mirabiliter manentibus utrarumque naturarum differentiis cognoscatur [*caro passibilis divinitati*] uniri. ...

Unde et unam voluntatem fatemur Domini nostri Iesu Christi, quia profecto a divinitate assumpta est nostra natura, non culpa; illa profecto, quae ante peccatum creata est, non quae post praevaricationem vitiata. Christus enim ... sine peccato conceptus de Spiritu Sancto etiam absque peccato est partus de sancta et immaculata Virgine Dei genitrice, nullum experiens contagium vitiatae naturae. ... Nam lex alia in membris, aut voluntas diversa non fuit vel contraria Salvatori, quia super legem natus est humanae condicionis. ...

Quia Dominus Iesus Christus, Filius ac Verbum Dei, «per quem facta sunt omnia» [*Io 1,3*], ipse sit unus operator divinitatis atque humanitatis, plenae sunt sacrae litterae luculentius demonstrantes. Utrum autem propter opera divinitatis et humanitatis, una an geminae operationes debeant derivatae dici vel intelligi, ad nos ista pertinere non debent; relinquentes ea grammaticis, qui solent parvulis exquisita derivando nomina venditare. Nos enim non unam operationem vel duas Dominum Iesum Christum eiusque Sanctum Spiritum sacris litteris percepimus, sed multiformiter cognovimus operatum.

L'Apocalisse di Giovanni: libro della sacra Scrittura

(c. 17) L'autorità di molti sinodi e i decreti sinodali dei santi presuli romani ascrivono il libro dell'Apocalisse all'evangelista Giovanni e stabilirono che deve essere accolto tra i libri divini. E giacché ci sono molti che non riconoscono la sua autorità e disprezzano di proclamarlo nella chiesa di Dio, chi d'ora in avanti non lo riconosce o non lo proclama nella chiesa durante la messa da Pasqua a Pentecoste, sarà scomunicato. 486

487: Lettera *Scripta fraternitatis* al patriarca Sergio di Costantinopoli, a. 634

tres des papes Honorius, S. Agathon, et Léon II relatives au Monothélisme [Roma 1920]) o una ritraduzione dal greco. Il testo greco della lettera è edito da G. Kreuzer, *Die Honoriusfrage* ... (Päpste und Papstum 8; Stuttgart 1975) 32-46 (qui 33-42). – *Ed.*: MaC 11, 538D-542D / HaC 3, 1319B-1322E / PL 80, 471B-473C (= Lettera 4) – *Reg.*: JR 2018.

Le due volontà e attività in Cristo

Mediante la guida di Dio perveniamo alla misura della rètta fede, che gli apostoli della verità diffusero per mezzo della funicella delle Scritture sante: professando che il Signore Gesù Cristo, mediatore tra Dio e gli uomini [*cf. 1Tm 2,5*], ha operato le cose divine per mezzo dell'umanità, che era unita al Verbo di Dio naturalmente [*gr.*: secondo l'ipostasi], e che egli stesso ha compiuto le cose umane mediante la carne assunta in modo ineffabile e singolare, piena in modo [*gr.*: in-]diviso, inconfuso e inconvertibile della divinità ..., così che senza dubbio con mente meravigliata si riconosca che [*la carne soggetta al patire*] si unisce [*alla divinità*], mentre le diversità di ambedue le nature rimangono in modo mirabile. ... 487

Perciò professiamo anche una sola volontà del Signore nostro Gesù Cristo, poiché in realtà dalla divinità è stata assunta la nostra natura, non la ⟨nostra⟩ colpa, quella ⟨natura⟩ in effetti che è stata creata prima della caduta nel peccato, non quella viziata dopo la caduta. Cristo infatti ..., concepito senza peccato dallo Spirito Santo, è stato partorito anche senza peccato dalla santa e immacolata Vergine, genitrice di Dio, senza aver esperimentato un qualche contagio con la natura viziata. ... Infatti nelle sue membra non ci fu altra legge e anche nessun volere diverso o contrario al Salvatore, poiché egli nacque al di sopra della legge della condizione umana. ...

Che il Signore Gesù Cristo, Figlio e Verbo di Dio «attraverso il quale tutto è stato fatto» [*Gv 1,3*], sia egli stesso l'unico operatore della divinità e dell'umanità, lo dimostrano chiaramente tutte le sacre Scritture. Se invece per via delle opere della divinità e dell'umanità si debba parlare o pensare di una sola o di due attività derivate, non deve essere per noi importante; lasciamo la questione ai maestri di grammatica, che son soliti vendere ai bambini i concetti acquisiti mediante derivazione. Noi infatti dalle sacre Scritture non abbiamo imparato che il Signore Gesù Cristo e il suo Santo Spirito ⟨ha⟩ una sola o due attività, ma abbiamo riconosciuto che egli ha operato in modo multiforme.

488: Ep. *Scripta dilectissimi filii* ad eundem Sergium, a. 634

De duabus operationibus in Christo

488 ... Quantum ad dogma ecclesiasticum pertinet, quae tenere vel praedicare debemus propter simplicitatem hominum et amputandas inextricabiles quaestionum ambages ..., non unam vel duas operationes in mediatore Dei et hominum definire, sed utrasque naturas in uno Christo unitate naturali copulatas, cum alterius communicatione operantes atque operatrices confiteri debemus, et divinam quidem, quae Dei sunt, operantem, et humanam, quae carnis sunt, exsequentem: non divise, neque confuse, aut convertibiliter, Dei naturam in hominem et humanam in Deum conversam edocentes: sed naturarum differentias integras confitentes. ...

Auferentes ergo ... scandalum novellae adinventionis, non nos oportet unam vel duas operationes definientes praedicare; sed pro una, quam quidam dicunt, operatione oportet nos unum operatorem Christum Dominum in utrisque naturis veridice confiteri: et pro duabus operationibus, ablato geminae operationis vocabulo, ipsas potius duas naturas, id est divinitatis et carnis assumptae, in una persona unigeniti Dei Patris inconfuse, indivise, atque inconvertibiliter nobiscum praedicare propria operantes.

490-493: Conc. TOLETANUM VI, coeptum 9 Ian. 638

De Trinitate et de Filio Dei Redemptore incarnato

490 Credimus et confitemur sacratissimam et omnipotentissimam Trinitatem, Patrem et Filium et Spiritum Sanctum, unum Deum solum non solitarium, unius essentiae, virtutis, potestatis, maiestatis uniusque naturae, discretam inseparabiliter personis, indiscretam essentialiter substantia deitatis creatricem omnium creaturarum: Patrem ingenitum, increatum, fontem et originem totius divinitatis; Filium a Patre intemporaliter ante omnem creaturam sine initio genitum, non creatum; nam nec Pater umquam sine Filio nec Filius exsistit sine Patre, sed tamen Filius Deus de Patre Deo, non Pater Deus de Filio Deo, Pater Filii non Deus de Filio; ille autem Filius Patris et Deus de Patre, per omnia coaequalis Patri, Deus verus de Deo vero; Spiritum vero Sanctum neque genitum neque creatum, sed de Patre Filioque procedentem utriusque esse Spiritum; ac per hoc substantialiter unum sunt, quia et unus ab utroque proce-

488: Lettera *Scripta dilectissimi filii* a Sergio di Costantinopoli, a. 634

Secondo C. Silva Tarouca la lettera non è autentica: Greg 12 (1931) 44-46. – *Ed.*: MaC 11, 579D-582A / HaC 3, 1351E-1354B / PL 80, 475A-C (= Lettera 5). – *Reg.*. JR 2024 con aggiunte.

Le due attività in Cristo

... Per quanto riguarda la dottrina della chiesa che dobbiamo conservare 488
o predicare, a causa della semplicità della gente e per porre fine alle tergiversazioni inestricabili delle discussioni ..., dobbiamo assegnare al mediatore tra Dio e gli uomini non una o due attività, ma professare che ognuna delle due nature unite nell'unico Cristo in naturale unità opera ed è attiva in comunicazione con l'altra, e questo in modo che la ⟨natura⟩ divina opera ciò che è di Dio, e l'umana esegue ciò che è della carne: insegniamo che non in maniera divisa, né in maniera confusa o convertibile la natura di Dio si è trasferita nell'uomo e la ⟨natura⟩ umana in Dio, ma professiamo che le differenze delle nature ⟨sono⟩ intatte. ...

Eliminando dunque ... lo scandalo della nuova trovata è necessario che non predichiamo assegnando una o due attività, ma al posto di una sola ⟨attività⟩, che alcuni affermano, dobbiamo veracemente professare l'unico Cristo, il Signore, attivo in ambedue le nature; e al posto delle due attività, eliminato il concetto della doppia attività, si deve con noi piuttosto predicare, che le due nature stesse, cioè quella della divinità e quella della carne assunta, operano quanto a loro è proprio nell'unica persona dell'Unigenito di Dio Padre in modo inconfuso, indiviso e immutabile.

490-493: 6° sinodo di TOLEDO, iniziato il 9 genn. 638

Ed.: Bruns 1, 250s / MaC 10, 661D-663B / HaC 3, 601D-603A (= c. 1) / Hn § 180 / CdLuc 553_8-555_8 / CVis 233-235.

La Trinità e il Figlio di Dio, Redentore incarnato

Crediamo e professiamo che la santissima e onnipotentissima Trinità, il 490
Padre e il Figlio e lo Spirito Santo ⟨è⟩ un unico solo Dio, ⟨ma⟩ non solitario, di una sola essenza, forza, potenza, maestà e di una sola natura, indivisibilmente differenziata nelle persone, essenzialmente indivisibile nella sostanza della divinità, creatrice di tutte le creature; il Padre non generato e non creato ⟨è⟩ fonte e origine di tutta la divinità; il Figlio ⟨è⟩ generato dal Padre non nel tempo, prima di ogni creatura, senza principio, non ⟨fu⟩ creato; poiché né il Padre ⟨è stato⟩ mai senza il Figlio, né il Figlio senza il Padre, però tuttavia il Figlio è Dio da Dio Padre, non il Padre Dio da Dio Figlio, il Padre del Figlio non Dio dal Figlio; questi però ⟨è⟩ Figlio del Padre e Dio dal Padre, in tutto eguale al Padre, Dio vero da Dio vero; lo Spirito Santo poi non è né generato né creato, ma Spirito di ambedue, procedente dal Padre e dal Figlio; e mediante ciò essi sono sostanzialmente un'unità, giacché anche da ambedue procede uno solo. In questa

dit. In hac autem Trinitate tanta est unitas substantiae, ut pluralitate careat et aequalitatem teneat, nec minor in singulis quam in omnibus, nec maior in omnibus quam in singulis maneat personis.

491 Ex his igitur tribus divinitatis personis solum Filium fatemur ad redemptionem humani generis propter culparum debita, quae per inoboedientiam Adae originaliter et nostro libero arbitrio contraxeramus, resolvenda, a secreto Patris arcanoque prodiisse, et hominem sine peccato de sancta semper virgine Maria assumpsisse, ut idem Filius Dei Patris esset filius hominis, Deus perfectus et homo perfectus, ut homo et Deus esset unus Christus naturis in duabus, in persona unus, ne quaternitas trinitati accederet, si in Christo persona geminata esset. Ergo a Patre et Spiritu Sancto inseparabiliter discretus est persona, ab homine autem assumpto natura; item cum eodem homine unus exstat persona, cum Patre et Spirito Sancto natura, ac sicut diximus, ex duabus naturis et una persona unus est Dominus noster Iesus Christus, in forma divinitatis aequalis Patri, in forma servi minor Patre; hinc enim est vox eius in Psalmo [*21,11*]: «De ventre matris meae Deus meus es tu». Natus itaque a Deo sine matre, natus a virgine sine patre solus, «Verbum caro factum est et habitavit in nobis» [*Io 1,14*]; et cum tota cooperata sit Trinitas formationem suscepti hominis, quoniam inseparabilia sunt opera Trinitatis, solus tamen accepit hominem in singularitate personae, non in unitate divinae naturae, in id quod est proprium Filii, non quod commune Trinitati; nam si naturam hominis Deique alteram in altera confudisset, tota Trinitas corpus assumpsisset, quoniam constat naturam Trinitatis esse unam, non tamen personam.

492 Hic igitur Dominus Iesus Christus missus a Patre, suscipiens quod non erat, nec amittens quod erat, inviolabilis de suo, mortalis de nostro, venit in hunc mundum peccatores salvos facere et credentes iustificare, faciensque mirabilia, traditus est propter delicta nostra, mortuus est propter expiationem nostram, resurrexit propter iustificationem nostram, cuius livore sanati [*Is 53,5*], cuius morte Deo Patri reconciliati, cuius resurrectione sumus resuscitati; quem etiam venturum in fine exspectamus saeculorum et cum resurrectione omnium aequissimo suo iudicio redditurum iustis praemia et impiis poenas.

493 Ecclesiam quoque catholicam credimus sine macula in opere et absque ruga [*cf. Eph 5,23-27*] in fide corpus eius esse, regnumque habituram cum Capite suo omnipotente Christo Iesu, postquam hoc corruptibile induerit incorruptionem et mortale immortalitatem [*1Cor 15,53*] «ut sit Deus omnia in omnibus» [*ib. 15,28*].

Hac fide corda purificantur [*cf. Act 15,9*], hac haereses exstirpantur, in hac omnis Ecclesia collocata iam in regno caelesti et degens in saeculo praesenti gloriatur, et non est in alia fide salus: «Nec enim nomen aliud est sub caelo datum hominibus, in quo oporteat nos salvos fieri» [*Act 4,12*].

Trinità poi c'è una così grande unità della sostanza, da non conoscere la pluralità e mantenere l'eguaglianza, e rimanere né più piccola nelle singole persone che in tutte, né maggiore in tutte che nelle singole.

Di queste tre persone della divinità dunque professiamo che solo il Figlio è uscito dal mistero e dall'intimità del Padre per la redenzione del genere umano, per cancellare i debiti delle colpe, che noi all'inizio avevamo contratto mediante la disobbedienza di Adamo e il nostro libero arbitrio, e ha assunto l'uomo senza peccato dalla santa, sempre vergine Maria, così che il medesimo Figlio di Dio Padre è anche figlio dell'uomo, perfetto Dio e perfetto uomo, così che l'unico Cristo è uomo e Dio in due nature, uno solo nella persona, affinché non si aggiunga alla Trinità ⟨trasformandola in⟩ quaternità, se in Cristo si raddoppiasse la persona. Dunque egli è distinto in modo indivisibile dal Padre e dallo Spirito Santo mediante la persona, dall'uomo assunto mediante la natura; parimenti con quest'uomo egli è uno nella persona, con il Padre e lo Spirito Santo nella natura, e il nostro Signore Gesù Cristo è, come abbiamo detto, da due nature e in una persona uno, nella forza della divinità eguale al Padre, nella forma del servo inferiore al Padre; da ciò infatti ⟨si deve comprendere⟩ la sua parola nel Salmo [*22,11*]: «Dal seno di mia madre sei tu il mio Dio». Egli solo dunque è nato da Dio senza madre, nato dalla Vergine senza padre e «il Verbo si è fatto carne e ha abitato tra di noi» [*Gv 1,14*]; e sebbene l'intera Trinità ha cooperato alla formazione dell'uomo assunto, giacché le opere della Trinità sono inseparabili, tuttavia egli solo nella singolarità della persona, non nell'unità della natura divina ha assunto l'uomo, in ciò che è proprio del Figlio, non in ciò che è comune alla Trinità; infatti se avesse confuso l'una con l'altra le nature dell'uomo e di Dio, l'intera Trinità avrebbe assunto il corpo, giacché consta che la natura della Trinità è una, ma non la persona. 491

Questo Signore Gesù Cristo dunque, mandato dal Padre, accogliendo ciò che non era senza perdere ciò che era, inviolabile per la sua realtà, mortale per la nostra, venne in questo mondo per salvare i peccatori e giustificare i credenti; ed egli fece miracoli; è stato consegnato a causa dei nostri delitti ed è morto per la nostra espiazione; è risorto per la nostra giustificazione; ⟨siamo stati⟩ sanati mediante le sue piaghe [*Is 53,5*], mediante la sua morte riconciliati con Dio Padre e risuscitati mediante la sua risurrezione; aspettiamo anche che egli venga alla fine dei tempi e con la risurrezione di tutti renderà con il suo giustissimo giudizio ai giusti il premio e agli empi le pene. 492

Crediamo anche che la chiesa cattolica, senza macchia nell'operare e senza ruga [*cf. Ef 5,23-27*] nella fede, è il suo corpo e che avrà il regno con il suo capo, l'onnipotente Cristo Gesù, dopo che questa realtà corruttibile avrà indossato l'incorruzione e questa realtà mortale l'immortalità [*1Cor 15,53*], «affinché Dio sia tutto in tutti» [*ib. 15,28*]. 493

Per mezzo di questa fede i cuori vengono purificati [*cf. At 15,9*], mediante essa estirpate le eresie, in essa l'intera chiesa è già collocata nel regno celeste e si gloria mentre rimane nel secolo presente, e non vi è salvezza in altra fede: «Non è dato infatti agli uomini altro nome sotto il cielo, nel quale è necessario che veniamo salvati» [*At 4,12*].

SEVERINO: 28 maggio – 2 agosto 640

IOHANNES IV: 24 Dec. 640 – 12 Oct. 642

496-498: Ep. *Dominus qui dixit* ad Constantinum III imp. (Apologia pro Honorio papa), tp. verno 641

De sensu verborum Honorii circa duas voluntates

496 Sergius rev. mem. patriarcha praedicto sanctae record. Romanae urbis pontifici [*Honorio*] significavit, quod quidam in Redemptore nostro Domino Iesu Christo duas contrarias dicerent voluntates; quo praefatus papa comperto rescripsit ei, quia Salvator noster, sicut esset monadicus unus, ita et mirabiliter super omne genus hominum conceptus et natus esset. Ex sancta quoque ipsius incarnata dispensatione docebat, quia Redemptor noster, sicut esset Deus perfectus, ita esset et homo perfectus: ut, quam primus homo per praevaricationem amisit, sine aliquo peccato natus primae imaginis nobilem originem renovaret. Natus ergo est secundus Adam nullum habens nascendo vel cum hominibus conversando peccatum; etenim Verbum caro factum in similitudine carnis peccati omnia nostra suscepit, nullum reatus vitium ferens ex traduce praevaricationis exortum. ...

Ergo unus et solus est sine peccato mediator Dei et hominum homo Christus Iesus [*cf. 1Tm 2,5*], qui in mortuis liber conceptus et natus est. In dispensatione itaque sanctae carnis suae duas numquam habuit contrarias voluntates, nec repugnavit voluntati mentis eius voluntas carnis ipsius. ...

Unde scientes, quod nullum in eo, cum nasceretur et conversaretur, esset omnino peccatum, decenter dicimus et veraciter confitemur, unam voluntatem in sanctae ipsius dispensationis humanitate, et non duas contrarias mentis et carnis praedicamus, secundum quod quidam haeretici velut in puro homine delirare noscuntur.

497 Secundum hunc igitur modum ... [*Honorius papa Sergio*] scripsisse dignoscitur, quia in Salvatore nostro duae voluntates contrariae, id est in membris ipsius [*cf. Rm 7,23*], penitus non consistunt, quoniam nihil vitii traxit ex praevaricatione primi hominis. ...

Sed ne quis nonnumquam minus intellegens [*Honorium*] reprehendat, quamobrem de humana tantum natura et non etiam de divina natura docere sciatur: ... debet qui super hoc ambigit scire, quoniam ad hoc facta est responsio ad iam dicti patriarchae interrogationem. Praeterea et hoc fieri solet, ut scilicet ubi est vulnus, ibi medicinale occurrat auxilium. Nam et beatus Apostolus hoc saepe fecisse dignoscitur, se secundum auditorum consuetudinem praeparans; et aliquando quidem de suprema natura docens, de humana

GIOVANNI IV: 24 dic. 640 – 12 ott. 642

496-498: Lettera *Dominus qui dixit* all'imperatore Costantino III (Apologia di papa Onorio), primavera 641

È una ritraduzione dal greco; l'originale latino è andato perduto. – *Ed.*: PL 80, 603B-606B; 129, 562C-565C (= Anastasius Bibliothecarius, *Collectanea ad Iohannem diaconum*) / MaC 10, 683B-685E / HaC 3, 611A-613C. – *Reg*: CIPL 1729; JR 2042.

Il significato delle parole di Onorio circa le due volontà

Il patriarca Sergio di venerabile memoria rese noto al predetto vescovo di Roma [*Onorio*] di santa memoria, che alcuni affermavano due volontà contrarie nel nostro Signore e Redentore Gesù Cristo; dopo che il predetto papa lo ebbe saputo, gli rispose che il nostro Redentore, come forma una sola unità, così pure fu concepito e nacque in maniera mirabile al di là di ogni modo umano. Anche in base al suo santo agire salvifico nella carne insegnava, che il nostro Salvatore, com'era perfetto Dio, così era uomo perfetto, per rinnovare, nato senza alcun peccato, il nobile stato primitivo della prima immagine, che il primo uomo perdette mediante la prevaricazione. Egli nacque dunque come secondo Adamo senza avere nascendo o nel contatto con gli uomini peccato alcuno; infatti il Verbo fatto carne nella somiglianza con la carne del peccato assunse tutto ciò che è nostro senza portare debito di colpa alcuno sorto dall'eredità della prevaricazione. ... 496

Dunque unico e solo è il mediatore senza peccato tra Dio e gli uomini: l'uomo Gesù Cristo [*cf. 1Tm 2,5*], che tra i morti fu concepito e nacque libero. Nell'opera salvifica della sua santa carne non ebbe dunque mai due voleri contrari, né la volontà della sua carne fu mai in contraddizione con la volontà della sua mente.

Perciò, giacché noi sappiamo che in lui, allorché nacque ed aveva contatto ⟨con gli uomini⟩, non c'era assolutamente peccato, dichiariamo, come si addice, e veracemente professiamo un solo volere nell'umanità del suo santo operare salvifico e non annunciamo due ⟨volontà⟩ contrarie della mente e della carne, come in un semplice uomo, secondo il delirare di alcuni eretici, come veniamo a sapere.

In questo modo dunque ... [*papa Onorio*] ha evidentemente scritto [*a Sergio*], che nel nostro Salvatore, cioè nelle sue membra [*cf. Rm 7,23*], non sono assolutamente presenti due volontà contrarie, giacché egli non portava nessun danno dalla prevaricazione del primo uomo. ... 497

Tuttavia, affinché nessuno, non comprendendolo, rimproveri mai [*Onorio*], ⟨chiedendo⟩ per quale motivo appare che egli parli solo della natura umana e non anche della divina, ... chi se ne fa un problema deve sapere che la risposta a ciò già fu data alla domanda del patriarca sopra nominato. Inoltre avviene di solito che proprio là dov'è la ferita, sopravviene anche l'aiuto della medicina. Infatti anche il beato apostolo evidentemente lo ha fatto spesso, allorché si mise nell'usuale mentalità degli uditori; una volta infatti dando insegnamenti circa la natura suprema ⟨di Cristo⟩, tace totalmente circa quella

penitus tacet; aliquando vero de humana dispensatione disputans, mysterium divinitatis eius non tangit. ...

498 Praedictus ergo decessor meus docens de mysterio incarnationis Christi dicebat, non fuisse in eo, sicut in nobis peccatoribus, mentis et carnis contrarias voluntates. Quod quidam ad proprium sensum convertentes, divinitatis eius et humanitatis unam eum voluntatem docuisse suspicati sunt, quod veritati omnimodis est contrarium.

MARTINUS I: 5 (?) Iul. 649 – 17 Iun. 653 (16 Sept. 655)

500-522: Conc. LATERANENSE, 5-31 Oct. 649

Fu indetto contro i monoteleti. Ne sono conservati gli atti sia in latino che in greco. Quanto al testo latino, trattasi probabilmente della traduzione di una stesura greca, che risale fondamentalmente a Massimo il Confessore (R. Riedinger, in Paradosis 27 [Fribourg 1982] 111-121). Viene riportato il testo sia latino che greco. Come modello per gli importanti cann. 10 e 11 fu presa la formula coniata nell'anno 645 da Massimo il Confessore nella *Disputatio cum Pyrrho Constantinopolitano*: «Egli stesso era dotato di volontà ▷

Actio V, 31 Oct. 649

a) Symbolum

De duabus in Christo voluntatibus et operationibus

[*La professione di fede è quasi soltanto ripetizione di quella di Calcedonia* (*301s); *fu aggiunto però il brano qui riportato e precisamente dopo le parole:*] l'unigenito Figlio, Dio, il Verbo, il Signore Gesù Cristo non è separato o diviso in due persone, ma è uno e il mede- ▷

[*Versio latina*]

500 et duas eiusdem sicuti naturas unitas inconfuse, ita et duas naturales voluntates, divinam et humanam, in approbatione perfecta et indiminuta eundem veraciter esse perfectum Deum et hominem perfectum secundum veritatem, eundem atque unum Dominum nostrum et Deum Iesum Christum, utpote volentem et operantem divine et humane nostram salutem,

[*Versio graeca*]

καὶ τούτου δύο καθάπερ τὰς φύσεις ἡνωμένας ἀσυγχύτως, ἀδιαιρέτως, οὕτω καὶ δύο τὰ κατὰ φύσιν θελήματα θεῖόν τε καὶ ἀνθρώπινον. καὶ δύο τὰς φυσικὰς ἐνεργείας, θείαν τε καὶ ἀνθρωπίνην, εἰς πίστωσιν ἐντελῆ καὶ ἀπαράλειπτον, τοῦ, Θεὸν φύσει τέλειον ἀληθῶς, μόνης δίχα τῆς ἁμαρτίας, τὸν αὐτὸν καὶ ἕνα κύριον ἡμῶν καὶ Θεὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ὑπάρχειν, ὡς θέλοντά τε καὶ ἐνεργοῦντα θεϊκῶς ἅμα καὶ ἀνθρωπικῶς τὴν ἡμῶν σωτηρίαν.

umana; un'altra volta invece parlando dell'operare salvifico umano, non tange il mistero della sua divinità. ...

Perciò il mio predetto predecessore, dando insegnamenti circa il mistero 498
dell'incarnazione di Cristo, diceva che in lui non ci sono come in noi peccatori volontà contrarie della mente e della carne. Alcuni hanno scambiato ciò con la loro propria opinione e supposto che abbia insegnato una sola volontà della sua divinità e umanità, ciò che è totalmente contrario alla verità.

TEODORO I: 24 nov. 642 – 14 maggio 649

MARTINO I: 5 (?) luglio 649 – 17 giugno 653 (16 sett. 655)

(Deportato il 17 giugno 653, morto il 16 sett. 655; mentr'egli ancora viveva fu eletto suo successore il 10 agosto 654 Eugenio I.)

500-522: Simodo in LATERANO, 5-31 ott. 649

e capacità di agire per la nostra salvezza secondo le sue due nature» («κατ' ἄμφω ... τὰς αὐτοῦ φύσεις θελετικὸς ἦν ὁ αὐτὸς καὶ ἐνεργητικὸς τῆς ἡμῶν σωτηρίας»: PG 91, 289C; cf. anche 320C). – *Ed.* [simbolo; canoni]: ACOe, 2ª ser., 1, 364-387 / MaC 10, 1149DE (gr.) 1150DE (lat.); 10, 1151B-1162A / HaC 3, 920E-921A 919E; 922B-925D / Hn § 181 e nota a p. 238.

Sessione 5ª, 31 ott. 649

a) Professione di fede

Le due volontà e attività in Cristo

simo / οὐχ εἰς δύο πρόσωπα μεριζόμενον ἢ διαιρούμενον, ἀλλ' ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν υἱὸν μονογενῆ Θεὸν λόγον, κύριον Ἰησοῦν Χριστόν / non in duas personas partitum aut divisum, sed unum eundemque Filium et unigenitum Deum Verbum Dominum Iesum Christum:

[*Versione latina*]

e come ⟨professiamo⟩ le sue due nature senza confusione, così anche le sue due volontà naturali, quella divina e quella umana, per confermare perfettamente e senza limiti, che uno e medesimo il nostro Signore e Dio Gesù Cristo è veracemente perfetto Dio e veracemente perfetto uomo, giacché egli volle e operò la nostra salvezza in maniera divina e in maniera umana,

[*Versione greca*]

e come di questi professiamo due 500
nature unite inconfusamente e inseparabilmente, così due volontà secondo le nature, la divina e l'umana, e due attività naturali, la divina e l'umana, per confermare pienamente e senza omissione il fatto che lo stesso e unico Signore nostro e Dio Gesù Cristo è veracemente Dio perfetto per natura, eccetto il solo peccato, volendo e operando insieme divinamente e umanamente la nostra salvezza.

b) Canones

Condemnatio errorum de Trinitate et de Christo

501 Can. 1. Si quis secundum sanctos Patres non confitetur proprie et veraciter Patrem et Filium et Spiritum Sanctum, trinitatem in unitate et unitatem in trinitate, hoc est, unum Deum in tribus subsistentiis consubstantialibus et aequalis gloriae, unam eandemque trium deitatem, naturam, substantiam, virtutem, potentiam, regnum, imperium, voluntatem, operationem, inconditam, sine initio, incomprehensibilem, immutabilem, creatricem omnium et protectricem, condemnatus sit.

α΄ Εἴ τις οὐχ ὁμολογεῖ κατὰ τοὺς ἁγίους πατέρας κυρίως καὶ ἀληθῶς πατέρα καὶ υἱὸν καὶ πνεῦμα ἅγιον, τριάδα ἐν μονάδι, καὶ μονάδα ἐν τριάδι, τουτέστιν ἕνα Θεὸν ἐν τρισὶν ὑποστάσεσιν ὁμοουσίοις καὶ ὁμοδόξοις, μίαν καὶ τὴν αὐτὴν τῶν τριῶν θεότητα, φύσιν, οὐσίαν, δύναμιν, κυριότητα, βασιλείαν, ἐξουσίαν, θέλησιν, ἐνέργειαν, δεσποτείαν, ἄκτιστον, ἄναρχον, ἄπειρον, ἀναλλοίωτον, δημιουργικὴν τῶν ὄντων, καὶ προνοητικήν, καὶ συνεκτικήν, εἴη κατάκριτος.

502 Can. 2. Si quis secundum sanctos Patres non confitetur proprie et secundum veritatem ipsum unum sanctae et consubstantialis et venerandae Trinitatis Deum Verbum e caelo descendisse, et incarnatum ex Spiritu Sancto et Maria semper virgine, et hominem factum, crucifixum carne, propter nos sponte passum sepultumque, et resurrexisse tertia die, et ascendisse in caelos, atque sedentem in dextera Patris, et venturum iterum cum gloria paterna cum assumpta ab eo atque animata intellectualiter carne eius, iudicare vivos et mortuos, condemnatus sit.

β΄ Εἴ τις οὐχ ὁμολογεῖ κατὰ τοὺς ἁγίους πατέρας κυρίως καὶ ἀληθῶς αὐτὸν τὸν ἕνα τῆς ἁγίας καὶ ὁμοουσίου καὶ προσκυνητῆς τριάδος Θεὸν λόγον κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν, καὶ σαρκωθέντα ἐκ πνεύματος ἁγίου, καὶ Μαρίας τῆς παναγίας ἀειπαρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα, σταυρωθέντα τε καὶ σαρκὶ δι᾽ ἡμᾶς καὶ τὴν ἡμῶν σωτηρίαν ἑκουσίως, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανούς, καὶ καθήμενον ἐν δεξιᾷ τοῦ πατρός, καὶ ἥξοντα πάλιν σὺν τῇ πατρικῇ αὐτοῦ δόξῃ, μεθ᾽ ἧς προσείληφε νοερῶς ἐψυχωμένης σαρκὸς κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, εἴη κατάκριτος.

503 Can. 3. Si quis secundum sanctos Patres non confitetur proprie et secundum veritatem Dei genitricem sanctam semperque virginem et immaculatam Mariam, utpote ipsum Deum Verbum specialiter et veraciter, qui a Deo Patre ante omnia saecula natus est, in ultimis saeculorum absque semine concepisse ex Spiritu

γ΄ Εἴ τις οὐχ ὁμολογεῖ κατὰ τοὺς ἁγίους πατέρας κυρίως καὶ ἀληθῶς θεοτόκον τὴν ἁγίαν ἀειπάρθενον ἄχραντον Μαρίαν ὡς αὐτὸν κυρίως καὶ ἀληθῶς τὸν ἐκ Θεοῦ πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων Θεὸν λόγον ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν αἰώνων ἀσπόρως συλ-

[*segue la continuazione della professione di fede di Calcedonia:*] come prima i profeti di lui . . / καθάπερ ἄνωθεν οἱ προφῆται περὶ αὐτοῦ ... / sicut superius prophetae de eo ...

b) Canoni

Condanna di errori circa la Trinità e Cristo

Can. 1. Se qualcuno secondo i santi padri non professa in senso proprio e veracemente il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo, la Trinità nell'unità e l'unità nella Trinità, cioè l'unico Dio in tre sussistenze consostanziali e eguali nella gloria, una sola e medesima divinità dei tre, ⟨una sola⟩ natura, sostanza, forza, potenza, regno, impero, volontà, attività, che è increata, senza principio, incomprensibile, immutabile, creatrice e protettrice di tutto, sia condannato.

Can. 1. Se qualcuno non professa secondo i santi padri in senso proprio e veracemente Padre e Figlio e Spirito Santo Trinità in unità e unità in Trinità, cioè un solo Dio in tre ipostasi consostanziali e della medesima gloria, una sola e medesima divinità dei tre, ⟨una sola⟩ natura, sostanza, forza, signoria, increata, senza principio, illimitata, incommutabile, produttrice di tutti gli enti, previdente e che ⟨tutto⟩ contiene, sia condannato. 501

Can. 2. Se qualcuno secondo i santi padri non professa che in senso proprio e secondo verità uno stesso della santa e consostanziale e veneranda Trinità, Dio il Verbo, è disceso dal cielo e si è fatto carne dallo Spirito Santo e da Maria sempre vergine e, fatto uomo, fu crocifisso nella carne, per noi spontaneamente ha sofferto e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato ed è salito nei cieli, siede alla destra del Padre e nella gloria paterna verrà di nuovo con la carne, che da lui fu assunta ed è intellettualmente animata, a giudicare i vivi e i morti, sia condannato.

Can. 2. Se qualcuno non professa secondo i santi padri in senso proprio e veracemente che lo stesso Dio Verbo, uno della Trinità santa e consostanziale e veneranda, è disceso dai cieli, si incarnò dallo Spirito Santo e da Maria, la sempre vergine tutta santa, divenne uomo, fu crocifisso nella carne per noi e la nostra salvezza volontariamente, patì e fu sepolto e risorse il terzo giorno e salì nei cieli ed è assiso alla destra del Padre, e verrà di nuovo con la gloria di suo Padre nella carne da lui assunta animata da intelligenza a giudicare vivi e morti, sia condannato. 502

Can. 3. Se qualcuno secondo i santi padri non professa in senso proprio e secondo verità la santa sempre vergine e immacolata Maria quale genitrice di Dio, giacché ella propriamente e veracemente alla fine dei tempi concepì senza seme dallo

Can. 3. Se qualcuno non professa secondo i santi padri in senso proprio e veracemente genitrice di Dio la santa sempre vergine intatta Maria, giacché ella in senso proprio e veracemente negli ultimi tempi ha concepito senza seme dallo Spirito 503

Sancto, et incorruptibiliter eam genuisse, indissolubili permanente et post partum eiusdem virginitate, condemnatus sit.

504 Can. 4. Si quis secundum sanctos Patres non confitetur proprie et secundum veritatem ipsius et unius Domini nostri et Dei Iesu Christi duas nativitates, tam ante saecula ex Deo et Patre incorporaliter et sempiternaliter, quamque de sancta virgine semper Dei genitrice Maria corporaliter in ultimis saeculorum, atque unum eundemque Dominum nostrum et Deum Iesum Christum consubstantialem Deo et Patri secundum deitatem, et consubstantialem homini et matri secundum humanitatem, atque eundem passibilem carne, et impassibilem deitate, circumscriptum corpore, incircumscriptum deitate, eundem inconditum et conditum, terrenum et caelestem, visibilem et intellegibilem, capabilem et incapabilem, ut toto homine eodemque et Deo totus homo reformaretur, qui sub peccato cecidit, condemnatus sit.

505 Can. 5. Si quis secundum sanctos Patres non confitetur proprie et secundum veritatem unam naturam Dei Verbi incarnatam, per hoc quod incarnata dicitur nostra substantia perfecte in Christo Deo et indiminute, absque tantummodo peccato significata, condemnatus sit.

506 Can. 6. Si quis secundum sanctos Patres non confitetur proprie et secundum veritatem, ex duabus et in duabus naturis substantialiter unitis inconfuse et indivise unum eundemque esse Dominum et Deum Iesum Christum, condemnatus sit.

λαβοῦσαν ἐκ πνεύματος ἁγίου, καὶ ἀφθόρως γεννήσασαν ἀλύτου μεινάσης αὐτῆς καὶ μετὰ τόκον τῆς παρθενίας, εἴη κατάκριτος.

δ΄. Εἴ τις οὐχ ὁμολογεῖ κατὰ τοὺς ἁγίους πατέρας κυρίως καὶ ἀληθῶς τοῦ αὐτοῦ καὶ ἑνὸς κυρίου ἡμῶν καὶ Θεοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τὰς δύο γεννήσεις ὑπάρχειν, τήν τε πρὸ αἰώνων ἐκ τοῦ Θεοῦ καὶ πατρὸς ἀσωμάτως, καὶ ἀϊδίως, καὶ τὴν ἐκ τῆς ἁγίας ἀειπαρθένου Μαρίας σαρκικῶς ἐπ' ἐσχάτων τῶν αἰώνων καὶ τὸν αὐτὸν καὶ ἕνα κύριον ἡμῶν καὶ Θεὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ὁμοούσιον τῷ Θεῷ καὶ πατρὶ κατὰ τὴν θεότητα, καὶ ὁμοούσιον τῇ παρθένῳ καὶ μητρὶ κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα, καὶ τὸν αὐτὸν παθητὸν σαρκί, ἀπαθῆ θεότητι, περιγραπτὸν σώματι, ἀπερίγραπτον πνεύματι, τὸν αὐτὸν ἄκτιστον καὶ κτιστόν, ἐπίγειον καὶ οὐράνιον, ὁρώμενον καὶ νοούμενον, χωρητὸν καὶ ἀχώρητον, ἵνα ὅλῳ ἀνθρώπῳ τῷ αὐτῷ καὶ Θεῷ, ὅλος ἄνθρωπος ἀναπλασθῇ ὁ πεσὼν ὑπὸ τὴν ἁμαρτίαν, εἴη κατάκριτος.

ε΄. Εἴ τις οὐχ ὁμολογεῖ κατὰ τοὺς ἁγίους πατέρας κυρίως καὶ ἀληθῶς μίαν φύσιν τοῦ Θεοῦ λόγου σεσαρκωμένην, διὰ τοῦ σεσαρκωμένην εἰπεῖν, τῆς καθ' ἡμᾶς οὐσίας ἐντελῶς ἐν αὐτῷ Χριστῷ τῷ Θεῷ, καὶ ἀπαραλείπτως, μόνης δίχα τῆς ἁμαρτίας σημαίνειν, εἴη κατάκριτος.

ς΄. Εἴ τις οὐχ ὁμολογεῖ κατὰ τοὺς ἁγίους πατέρας κυρίως καὶ ἀληθῶς ἐκ δύο φύσεων, θεότητος καὶ ἀνθρωπότητος, καὶ ἐν δυσὶ φύσεσι, θεότητι καὶ ἀνθρωπότητι, καθ' ὑπόστασιν ἡνωμένας ἀσυγχύτως καὶ ἀδιαιρέτως τὸν αὐτὸν καὶ ἕνα κύριον ἡμῶν καὶ Θεὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ὑπάρχειν, εἴη κατάκριτος.

Spirito Santo e senza corruzione generò Dio il Verbo stesso, che prima di tutti i tempi fu generato da Dio il Padre, e che anche dopo il parto rimase la sua verginità, sia condannato.

Can. 4. Se qualcuno secondo i santi padri non professa in senso proprio e secondo verità due nascite dell'unico e medesimo nostro Signore Gesù Cristo, sia prima dei tempi da Dio e Padre senza corpo e sempiternalmente, come pure dalla santa sempre vergine genitrice di Dio Maria nel corpo negli ultimi tempi, e non professa che l'uno e medesimo Signore nostro e Dio Gesù Cristo ⟨è⟩ consostanziale a Dio e Padre secondo la divinità e consostanziale all'uomo e alla madre secondo l'umanità, e che il medesimo nella carne è soggetto a patire e nella divinità non soggetto a patire, limitato nel corpo e senza limiti nella divinità, il medesimo ⟨è⟩ non creato e creato, terreno e celeste, visibile e intelligibile, afferrabile e inafferrabile, affinché mediante l'uno che è completamente uomo e Dio, venga riformato l'intero uomo, che cadde sotto il peccato, sia condannato.

Can. 5. Se qualcuno secondo i santi padri non professa in senso proprio e secondo verità, incarnata l'unica natura di Dio il Verbo, per il motivo che si dice che la nostra sostanza si è incarnata perfettamente e senza diminuzione in Cristo Dio, senza comprendere tuttavia il peccato, sia condannato.

Can. 6. Se qualcuno secondo i santi padri non professa che in senso proprio e secondo verità l'unico e medesimo Signore Gesù Cristo è da due e in due nature sostanzialmente unite in modo inconfuso e indiviso, sia condannato.

Santo e ha partorito colui che è generato da Dio Padre prima di tutti i secoli, Dio il Verbo, rimanendo inviolata anche dopo il parto la sua verginità, sia condannato.

Can. 4. Se qualcuno non professa secondo i santi padri in senso proprio e veracemente esserci due nascite del medesimo ed unico Signore nostro e Dio Gesù Cristo, quella senza corpo e nell'eternità prima dei temi da Dio e Padre, e quella nella carne negli ultimi tempi dalla santa sempre vergine Maria, e che il medesimo ed unico Signore nostro e Dio Gesù Cristo ⟨è⟩ consostanziale a Dio e Padre secondo la divinità e consostanziale alla Vergine e madre secondo l'umanità, e che egli stesso, soggetto al patire quanto alla carne, non ⟨è⟩ soggetto al patire quanto alla divinità, circoscritto quanto al corpo, non ⟨è⟩ circoscritto quanto allo spirito, egli stesso non creato e creato, della terra e del cielo, visto e ⟨solo⟩ percepito con la mente, contenibile e incontenibile, affinché con lui stesso, intero uomo e Dio, venga trasformato l'intero uomo che cadde sotto il peccato, sia condannato. 504

Can. 5. Se qualcuno non professa secondo i santi padri in senso proprio e veracemente che ⟨l'espressione⟩ «una natura incarnata del Dio Verbo» dicendo «incarnata» indica la sostanza a noi propria ⟨presente⟩ perfettamente e senza diminuzione nello stesso Cristo Dio, eccetto solo il peccato, sia condannato. 505

Can. 6. Se qualcuno non professa secondo i santi padri in senso proprio e veracemente che da due nature, divinità e umanità, e in due nature, divinità e umanità, unite secondo l'ipostasi in modo inconfuso e inseparato, è il medesimo ed unico Signore nostro e Dio Gesù Cristo, sia condannato. 506

507 Can. 7. Si quis secundum sanctos Patres non confitetur proprie et secundum veritatem substantialem differentiam naturarum inconfuse et indivise in eo salvatam, condemnatus sit.

508 Can. 8. Si quis secundum sanctos Patres non confitetur proprie et secundum veritatem naturarum substantialem unitionem indivise et inconfuse in eo cognitam, condemnatus sit.

509 Can. 9. Si quis secundum sanctos Patres non confitetur proprie et secundum veritatem naturales proprietates deitatis eius et humanitatis indiminute in eo et sine deminoratione salvatas, condemnatus sit.

510 Can. 10. Si quis secundum sanctos Patres non confitetur proprie et secundum veritatem duas unius eiusdemque Christi Dei nostri voluntates cohaerenter unitas, divinam et humanam, ex hoc quod per utramque eius naturam voluntarius naturaliter idem consistit nostrae salutis, condemnatus sit.

511 Can. 11. Si quis secundum sanctos Patres non confitetur proprie et secundum veritatem duas unius eiusdemque Christi Dei nostri operationes cohaerenter unitas, divinam et humanam, ab eo quod per utramque eius naturam operator naturaliter idem exsistit nostrae salutis, condemnatus sit.

512 Can. 12. Si quis secundum scelerosos haereticos unam Christi Dei nostri voluntatem confitetur et unam operationem, in peremptionem sanc-

ζ΄ Εἴ τις οὐχ ὁμολογεῖ κατὰ τοὺς ἁγίους πατέρας κυρίως καὶ ἀληθῶς τὴν κατ' οὐσίαν τῶν φύσεων διαφορὰν μετὰ τὴν ἄφραστον ἕνωσιν ἐξ ὧν ὁ εἷς καὶ μόνος ὑπάρχει Χριστὸς ἀσυγχύτως καὶ ἀδιαιρέτως ἐν αὐτῷ σωζομένην, εἴη κατάκριτος.

η΄ Εἴ τις οὐχ ὁμολογεῖ κατὰ τοὺς ἁγίους πατέρας κυρίως καὶ ἀληθῶς τὴν κατὰ σύνθεσιν ἤτοι καθ' ὑπόστασιν τῶν φύσεων ἕνωσιν ἐξ ὧν ὁ εἷς καὶ μόνος ὑπάρχει Χριστὸς ἀδιαιρέτως ἐν αὐτῷ καὶ ἀσυγχύτως γνωριζομένην, εἴη κατάκριτος.

θ΄ Εἴ τις οὐχ ὁμολογεῖ κατὰ τοὺς ἁγίους πατέρας κυρίως καὶ ἀληθῶς τὰς φυσικὰς ἰδιότητας τῆς θεότητος τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς ἀνθρωπότητος ἀνελλιπῶς ἐν αὐτῷ καὶ ἀμειώτως σωζομένας εἰς πίστωσιν ἀληθῆ, τοῦ, τὸν αὐτὸν Θεὸν τέλειον καὶ ἄνθρωπον τέλειον κατὰ φύσιν ὑπάρχειν, εἴη κατάκριτος.

ι΄ Εἴ τις οὐκ ὁμολογεῖ κατὰ τοὺς ἁγίους πατέρας κυρίως καὶ ἀληθῶς, δύο τοῦ αὐτοῦ καὶ ἑνὸς Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ τὰ θελήματα συμφυῶς ἡνωμένα θεῖόν τε καὶ ἀνθρώπινον διὰ τὸ καθ' ἑκατέραν αὐτοῦ φύσιν θελητικὸν κατὰ φύσιν τὸν αὐτὸν ὑπάρχειν τῆς ἡμῶν σωτηρίας, εἴη κατάκριτος.

ια΄ Εἴ τις οὐχ ὁμολογεῖ κατὰ τοὺς ἁγίους πατέρας κυρίως καὶ ἀληθῶς δύο τοῦ αὐτοῦ καὶ ἑνὸς Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ τὰς ἐνεργείας συμφυῶς ἡνωμένας, θείαν καὶ ἀνθρωπίνην διὰ τὸ καθ' ἑκατέραν αὐτοῦ φύσιν ἐνεργητικὸν τὸν αὐτὸν ὑπάρχειν τῆς σωτηρίας ἡμῶν, εἴη κατάκριτος.

ιβ΄ Εἴ τις ὁμολογεῖ κατὰ τοὺς ἐναγεῖς αἱρετικοὺς τῆς τε θεότητος καὶ τῆς ἀνθρωπότητος τοῦ Χριστοῦ μίαν φύσιν, ἢ μίαν θέλησιν, ἢ μίαν

Can. 7. Se qualcuno secondo i santi padri non professa che in senso proprio e secondo verità la differenza sostanziale delle nature è in lui salvata in maniera inconfusa e indivisa, sia condannato.

Can. 8. Se qualcuno secondo i santi padri non professa che in senso proprio e secondo verità l'unione sostanziale delle nature viene riconosciuta in lui in maniera indivisa e inconfusa, sia condannato.

Can. 9. Se qualcuno secondo i santi padri non professa che in senso proprio e secondo verità le peculiarità naturali della sua divinità e umanità sono in lui conservate in modo indiminuito e senza restringimento, sia condannato.

Can. 10. Se qualcuno secondo i santi padri non professa in senso proprio e secondo verità due volontà coerentemente unite dell'uno e medesimo Cristo, nostro Dio, una divina e una umana, per il motivo che egli stesso vuole la nostra salvezza mediante ognuna delle sue due nature in modo naturale, sia condannato.

Can. 11. Se qualcuno secondo i santi padri non professa in senso proprio e secondo verità due attività, unite senza interruzione, dell'unico e medesimo Cristo Dio nostro, una divina e una umana, per il motivo che egli stesso mediante ambedue le sue nature è l'operatore in modo naturale della nostra salvezza, sia condannato.

Can. 12. Se qualcuno professa nel senso degli inqui eretici una sola volontà e una sola attività di Cristo, nostro Dio, e con ciò annulla la pro-

Can. 7. Se qualcuno non professa secondo i santi padri in senso 507
proprio e veracemente ⟨che⟩ dopo l'ineffabile unione la distinzione sostanziale delle nature, dalle quali è l'unico e solo Cristo in modo inconfuso e inseparato, ⟨è⟩ in lui conservata, sia condannato.

Can. 8. Se qualcuno non pro- 508
fessa secondo i santi padri in senso proprio e veracemente ⟨che⟩ l'unione secondo la sintesi o l'ipostasi delle nature, dalle quali è l'unico e solo Cristo, ⟨è⟩ riconosciuta in lui in modo inseparato e inconfuso, sia condannato.

Can. 9. Se qualcuno non pro- 509
fessa secondo i santi padri in senso proprio e veracemente ⟨che⟩ le naturali peculiarità della divinità del Cristo e dell'umanità ⟨sono⟩ conservate in lui in modo incessato e indiminuito per la verace conferma del fatto che egli è secondo natura perfetto Dio e perfetto uomo, sia condannato.

Can. 10. Se qualcuno non pro- 510
fessa secondo i santi padri in senso proprio e veracemente due volontà, aderentemente unite, del medesimo ed unico Cristo Dio, quella divina e quella umana, per il fatto che egli secondo natura vuole secondo ciascuna sua natura la nostra salvezza, sia condannato.

Can. 11. Se qualcuno non pro- 511
fessa secondo i santi padri in senso proprio e veracemente due attività, aderentemente unite, del medesimo e unico Cristo Dio, quella divina e quella umana, per il fatto che egli secondo ciascuna sua natura opera la nostra salvezza, sia condannato.

Can. 12. Se qualcuno professa 512
secondo gli empi eretici una sola natura della divinità e dell'umanità di Cristo, o una sola volontà o una sola attività, sconvolgendo la professione

torum Patrum confessionis, et abnegationem eiusdem Salvatoris nostri dispensationis, condemnatus sit.

513 Can. 13. Si quis secundum scelerosos haereticos in Christo Deo in unitate substantialiter salvatis et a sanctis Patribus nostris pie praedicatis duabus voluntatibus et duabus operationibus, divina et humana, contra doctrinam Patrum, et unam voluntatem atque unam operationem confitetur, condemnatus sit.

514 Can. 14. Si quis secundum scelerosos haereticos cum una voluntate et una operatione, quae ab haereticis impie confitetur, et duas voluntates pariterque et operationes, hoc est, divinam et humanam, quae in ipso Christo Deo in unitate salvantur, et a sanctis Patribus orthodoxe in ipso praedicantur, denegat et respuit, condemnatus sit.

515 Can. 15. Si quis secundum scelerosos haereticos deivirilem operationem, quod Graeci dicunt θεανδρικήν, unam operationem insipienter suscipit, non autem duplicem esse confitetur secundum sanctos Patres, hoc est divinam et humanam, aut ipsam deivirilis quae posita est, novam vocabuli dictionem unius esse designativam, sed non utriusque mirificae et gloriosae unitionis demonstrativam, condemnatus sit.

516 Can. 16. Si quis secundum scelerosos haereticos in peremptione salvatis in Christo Deo essentialiter in unitione, et sanctis Patribus pie praedicatis duabus voluntatibus et duabus operationibus, hoc est, divina et humana, dissensiones et divisiones insipienter mysterio dispensationis eius innectit, et propterea

ἐνέργειαν, εἰς ἀνατροπὴν μὲν τῆς τῶν ἁγίων πατρῶν ὁμολογίας, ἀθέτησιν δὲ τῆς αὐτοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν οἰκονομίας, εἴη κατάκριτος.

ιγ'. Εἴ τις κατὰ τοὺς ἐναγεῖς αἱρετικοὺς ταῖς ἐπὶ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ καθ' ἕνωσιν οὐσιωδῶς σωζομέναις, καὶ τοῖς ἁγίοις πατράσιν ἡμῶν εὐσεβῶς κηρυττομέναις δύο θελήσεσι καὶ δύο ἐνεργείαις, θείᾳ τε καὶ ἀνθρωπίνῃ, ἐπιδιατάττεται συνομολογεῖν αὐταῖς παρὰ τὴν ἐκείνων διδασκαλίαν καὶ μίαν θέλησιν, καὶ μίαν ἐνέργειαν, εἴη κατάκριτος.

ιδ'. Εἴ τις κατὰ τοὺς ἐναγεῖς αἱρετικοὺς τῇ μιᾷ θελήσει καὶ τῇ μιᾷ ἐνεργείᾳ τῇ παρ' αὐτῶν τῶν αἱρετικῶν ἐπὶ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ δυσσεβῶς ὁμολογουμένῃ, καὶ τὰς δύο θελήσεις καὶ τὰς δύο ἐνεργείας, τὴν θείαν καὶ τὴν ἀνθρωπίνην, τὰς ἐπ' αὐτοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Θεοῦ καθ' ἕνωσιν φυσικῶς σωζομένας, καὶ ἐκ τῶν ἁγίων πατρῶν ὀρθοδόξως ἐπ'αὐτοῦ κηρυττομένας συνεξαρνεῖται καὶ συναποβάλλεται, εἴη κατάκριτος.

ιε'. Εἴ τις κατὰ τοὺς ἐναγεῖς αἱρετικοὺς τὴν θεανδρικὴν ἐνέργειαν, μίαν ἀνοήτως ἐκδέχεται, ἀλλ' οὐχὶ διπλῆν αὐτὴν ὁμολογεῖ κατὰ τοὺς ἁγίους πατέρας, τουτέστι, θείαν καὶ ἀνθρωπίνην, ἢ τὴν ἐπ' αὐτῇ τῇ θεανδρικῇ καινὴν ῥῆσιν, μιᾶς εἶναι σημαντικὴν ἐνεργείας, ἀλλ' οὐχὶ τῆς ἑκατέρων παραδόξου καὶ ὑπερφυοῦς ἑνώσεως δηλωτικήν, εἴη κατάκριτος.

ις'. Εἴ τις κατὰ τοὺς ἐναγεῖς αἱρετικοὺς ἐπ' ἀναιρέσει τῶν ἐπὶ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ καθ' ἕνωσιν σωζομένων οὐσιωδῶς καὶ τοῖς ἁγίοις πατράσιν εὐσεβῶς κηρυττομένων; δύο θελήσεων καὶ δύο ἐνεργειῶν, θείας καὶ ἀνθρωπίνης, διχονοίας καὶ διαιρέσεις ἀφρόνως τῷ κατ' αὐτῶν μυστηρίῳ προστρίβεται, καὶ διὰ

fessione di fede dei santi padri e nega l'operare salvifico appunto del nostro Salvatore, sia condannato.

Can. 13. Se qualcuno nel senso degli iniqui eretici, ⟨pur essendo⟩ in Cristo Dio conservate sostanzialmente nell'unità due volontà e due attività, quella divina e quella umana, come furono piamente predicate dai nostri santi padri, professa contro la dottrina dei padri una sola volontà e attività, sia condannato.

Can. 14. Se qualcuno nel senso degli iniqui eretici insieme a una sola volontà e a una sola attività, che dagli eretici viene empiamente professata, nega anche e respinge le due volontà come le ⟨due⟩ attività, cioè quella divina e quella umana, che sono mantenute nell'unità nello stesso Cristo Dio e che in lui dai santi padri ortodossamente vengono predicate, sia condannato.

Can. 15. Se qualcuno nel senso degli iniqui eretici ritiene insipientemente l'attività divino-umana che i greci chiamano θεανδρική, per una sola attività, e non professa invece secondo i santi padri, che è duplice, cioè una divina e una umana, o pensa che questa nuova parola introdotta «divino-umana» indica una sola ⟨attività⟩ e non indichi la mirabile e gloriosa unità di ambedue, sia condannato.

Can. 16. Se qualcuno nel senso degli iniqui eretici, per negare le due volontà e le due attività, cioè quella divina e quella umana che in Cristo Dio sono mantenute essenzialmente nell'unità e che dai santi padri furono piamente predicate, connette stoltamente al mistero del suo agire salvifico contraddizioni e divisioni e perciò ascrive le asserzioni dei Van-

⟨di fede⟩ dei santi padri, abolendo il piano ⟨salvifico⟩ d'azione dello stesso nostro Salvatore, sia condannato.

Can. 13. Se qualcuno secondo gli empi eretici ⟨oltre⟩ alle due volontà e due attività, quella divina e quella umana, conservate in Cristo Dio in modo sostanziale secondo l'unione e a noi annunciate piamente dai santi padri, dispone anche di professare insieme ad esse, contro il loro ammaestramento, una sola volontà e una sola attività, sia condannato. 513

Can. 14. Se qualcuno secondo gli empi eretici insieme all'affermazione di una sola volontà e una sola attività professata in modo empio in Cristo Dio dai medesimi eretici, nega e respinge anche le due volontà e le due attività, quella divina e quella umana, conservate in modo naturale nel medesimo Cristo e Dio secondo l'unione e annunciate in lui con fede retta dai santi padri, sia condannato. 514

Can. 15. Se qualcuno secondo gli empi eretici ritiene stoltamente l'attività una sola ⟨secondo il concetto⟩ umano-divina, e non la professa invece duplice secondo i santi padri, cioè divina e umana, ovvero ⟨ritiene⟩ che il nuovo concetto su di essa «teandrica» indica una sola attività e non manifesti invece l'unità paradossale e soprannaturale di ambedue, sia condannato. 515

Can. 16. Se qualcuno secondo gli empi eretici per abolire le due volontà e le due attività, quella divina e quella umana, conservate in Cristo Dio in modo sostanziale secondo l'unione e piamente annunciate dai santi padri, attribuisce stoltamente al mistero in esse insito discordie e separazioni e per questo ⟨attribuisce⟩ 516

evangelicas et apostolicas de eodem Salvatore voces non uni eidemque personae et essentialiter tribuit eidem ipsi Domino et Deo nostro Iesu Christo secundum beatum Cyrillum, ut ostendatur Deus esse *et homo* idem naturaliter, condemnatus sit.

517 Can. 17. Si quis secundum sanctos Patres non confitetur proprie et secundum veritatem omnia, quae tradita sunt et praedicata sanctae catholicae et apostolicae Dei Ecclesiae, perindeque a sanctis Patribus et venerandis universalibus quinque Conciliis usque ad unum apicem verbo et mente, condemnatus sit.

518 Can. 18. Si quis secundum sanctos Patres consonanter nobis pariterque fide non respuit et anathematizat anima et ore omnes, quos respuit et anathematizat nefandissimos haereticos cum omnibus impiis eorum conscriptis usque ad unum apicem sancta Dei Ecclesia catholica et apostolica, hoc est, sanctae et universales quinque Synodi et consonanter omnes probabiles Ecclesiae Patres,

519 – id est, Sabellium, Arium, Eunomium, Macedonium, Apollinarem, Polemonem, Eutychen, Dioscurum, Timotheum Aelurum, Severum, Theodosium, Colluthum, Themistium, Paulum Samosatenum, Diodorum, Theodorum, Nestorium, Theodulum Persam, Origenem, Didymum, Evagrium, et compendiose omnes reliquos haereticos ...[1] –

τοῦτο τὰς εὐαγγελικὰς καὶ ἀποστολικὰς περὶ αὐτοῦ τοῦ σωτῆρος φωνάς, οὐχ ἑνὶ καὶ τῷ αὐτῷ τῷ κυρίῳ ἡμῶν καὶ Θεῷ Ἰησοῦ Χριστῷ κατὰ Κύριλλον τὸν ἀοίδιμον εἰς πίστωσιν τοῦ Θεὸν εἶναι φύσει καὶ ἄνθρωπον ἀληθῶς τὸν αὐτόν, εἴη κατάκριτος.

ιζ΄ Εἴ τις οὐχ ὁμολογεῖ κατὰ τοὺς ἁγίους πατέρας κυρίως καὶ ἀληθῶς πάντα τὰ παραδοθέντα καὶ κηρυχθέντα τῇ ἁγίᾳ τοῦ Θεοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ ἐκκλησίᾳ παρ' αὐτῶν τε τῶν ἁγίων πατρῶν, καὶ τῶν ἐγκρίτων οἰκουμενικῶν πέντε συνόδων, ἄχρι μιᾶς κεραίας λόγῳ καὶ διανοίᾳ, εἴη κατάκριτος.

ιη΄ Εἴ τις κατά τοὺς ἁγίους πατέρας συμφώνως ἡμῖν καὶ ὁμοδόξως οὐκ ἀποβάλλεται καὶ ἀναθεματίζει ψυχῇ τε καὶ στόματι πάντας, οὓς ἀποβάλλεται καὶ ἀναθεματίζει δυσωνύμους αἱρετικοὺς μετὰ πάντων τῶν συγγραμμάτων ἄχρι μιᾶς κεραίας ἡ ἁγία τοῦ Θεοῦ καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ ἐκκλησία, ταὐτὸν δὲ λέγειν αἱ ἅγιαι καὶ οἰκουμενικαὶ πέντε σύνοδοι, καὶ αὐτοὶ πάντες ὁμόφρονες, οἱ ἔγκριτοι τῆς ἐκκλησίας πατέρες.

– ἤτοι Σαβέλλιον, Ἄρειον, Εὐνόμιον, Μακεδόνιον, Ἀπολλινάριον, Πολέμωνα, Εὐτυχέα, Διόσκορον, Τιμόθεον τὸν Αἴλουρον, Σεβῆρον, Θεοδόσιον, Κόλλουθον, Θεμίστιον, Παῦλον τὸν Σαμοσατέα, Διόδωρον, Θεόδωρον, Νεστόριον, Θεόδουλον τὸν Πέρσην, Ὠριγένην, Δίδυμον, Εὐάγριον, καὶ ἁπλῶς τους ἄλλους ἅπαντας αἱρετικους ...[1] –

geli e degli apostoli circa appunto il Salvatore non all'unica e medesima persona ed essenzialmente il medesimo Signore nostro Dio Gesù Cristo, secondo il beato Cirillo, così che appaia chiaramente che il medesimo è di natura Dio e uomo, sia condannato.

Can. 17. Se qualcuno secondo i santi padri non professa in senso proprio e secondo verità con la parola e con la mente tutto ciò che fu consegnato alla chiesa di Dio santa, cattolica e apostolica da parte sia dei santi padri che dei cinque venerandi concili universali fino al più piccolo apice, sia condannato.

Can. 18. Se qualcuno secondo i santi padri, in consonanza con noi e nella stessa fede, con l'anima e la bocca non respinge e anatematizza tutti coloro che come iniqui eretici, insieme ai loro empi scritti fino all'ultimo apice, la chiesa di Dio santa, cattolica e apostolica, cioè i cinque concili santi e universali e in concordanza (con essi) tutti i padri della chiesa riconosciuti, respinge e anatematizza,

– cioè Sabellio, Ario, Eunomio, Macedonio, Apollinare, Polemone, Eutiche, Dioscuro, Timoteo, Eluro, Severo, Teodosio, Colluto, Temistio, Paolo di Samosata, Diodoro, Teodoro, Nestorio, il persiano Teodulo, Origene, Didimo, Evagrio e in breve tutti gli altri eretici[1]... –

le affermazioni dei Vangeli e degli apostoli sul medesimo Salvatore non a un solo e medesimo Signore nostro e Dio Gesù Cristo, secondo il celebre Cirillo per confermare che egli è per natura veracemente Dio e uomo, sia condannato.

Can. 17. Se qualcuno non pro- 517
fessa secondo i santi padri in modo proprio e veracemente tutto quanto è stato trasmesso e annunciato alla santa e cattolica e apostolica chiesa di Dio sia dagli stessi santi padri che dai cinque concili ecumenici approvati, fino al più piccolo trattino nella parola e nel senso, sia condannato.

Can. 18. Se qualcuno secondo i 518
santi padri in armonia con noi e nella stessa fede non respinge e anatematizza con anima e bocca tutti coloro che respinge e anatematizza come eretici di cattivo nome, assieme a tutti gli scritti fino al più piccolo trattino, la santa cattolica e apostolica chiesa di Dio, vale a dire i cinque santi ed ecumenici concili e tutti i medesimi padri della chiesa approvati che sentono nello stesso modo,

– cioè Sabellio, Ario, Eunomio, 519
Macedonio, Apollinare, Polemone, Eutiche, Dioscoro, Timoteo, Eluro, Severo, Teodosio, Colluto, Temistio, Paolo di Samosata, Diodoro, Teodoro, Nestorio, Teodulo il Persiano, Origene, Didimo, Evagrio e, in breve, tutti gli altri eretici ...[1] –

*519 [1] Vengono inoltre indicati i monoteliti Teodoro di Fara, Ciro d'Alessandria, Sergio, il patriarca di Costantinopoli, e i suoi successori Pirro e Paolo, inoltre l'editto chiamato «Ekthesis» dell'imperatore Eraclio composto nel 638 da Sergio a favore del monotelismo e il «Typos» di Costantino III (chiamato anche Costante II), in cui pur venendo ritrattata l'«Ekthesis», era imposto il silenzio ai rappresentanti della dottrina diotelerica.

520 si quis igitur ... impiissima haereseos illorum dogmata et ea, quae pro illis aut in definitione eorum a quolibet impie conscripta sunt, et denominatos haereticos, Theodorum dicimus, Cyrum et Sergium, Pyrrhum et Paulum, non respuit et anathematizat, ... aut si quis aliquem de his, qui ab illis vel similibus eorum ... depositi sunt aut condemnati, utpote similia eis minime credentem, sed sanctorum Patrum nobiscum confitentem doctrinam, uti condemnatum habet aut omnino depositum, sed non arbitratur ... pium et orthodoxum et catholicae Ecclesiae propugnatorem, ... illos autem impios atque detestabilia eorum pro hoc iudicia vel sententias vacuas et invalidas atque infirmas, magis autem profanas et exsecrabiles vel reprobabiles arbitratur, huiusmodi condemnatus sit.

521 Can. 19. Si quis ea, quae scelerosi haeretici sapiunt, indubitanter professus atque intellegens, per inanem proterviam dicit, haec pietatis esse dogmata, quae tradiderunt ab initio speculatores et ministri verbi, hoc est dicere, sanctae et universales quinque Synodi, calumnians utique ipsos sanctos Patres et memoratas sanctas quinque Synodos, in deceptione simplicium, vel susceptione suae profanae perfidiae, huiusmodi condemnatus sit.

522 Can. 20. Si quis secundum scelerosos haereticos quocumque modo ... terminos removens illicite, quos posuerunt firmius sancti catholicae Ecclesiae Patres, id est sanctae et universales quinque Synodi, novita-

εἴ τις οὖν ... τὰ δυσσεβῆ τῆς αὐτῶν αἱρέσεως δόγματα, καὶ τὰ ὑμὲρ αὐτῶν, ἢ πρὸς ἐκδίκησιν αὐτῶν τινὶ τῶν πάντων ἀσεβῶς γεγραμμένα, καὶ αὐτοὺς τοὺς ειρημένους αἱρετικούς, Θεόδωρον φαμὲν καὶ Κῦρον Σέργιον τε καὶ Πύῤῥον καὶ Παῦλον οὐκ ἀποβάλλεται καὶ ἀναθεματίζει ..., ἢ εἴ τις τινὰ τῶν παρ᾽ αὐτῶν, ἢ τῶν τὰ ὅμοια αὐτοῖς φρονούντων ... καθαιρεθέντων ἢ κατακριθέντων, ὡς μὴ τὰ αὐτῶν φρονοῦντα, ἀλλὰ τὰ τῶν ἁγίων πατρῶν σὺν ἡμῖν ὁμολογοῦντα, καθῃρημένον ἔχει τὸ σύνολον ἢ κατακεκριμένον, ἀλλ᾽ οὐχὶ ... εὐσεβῆ καὶ ὀρθόδοξον ἡγῆται, καὶ τῆς καθολικτῆς ἐκκλησίας ὑπέρμαχον ..., ἐκείνους δὲ τοὺς δυσσεβεῖς καὶ τὰς ἀνόμους αὐτῶν περὶ τούτου κρίσεις, ἤτοι ψήφους ἑώλους καὶ ἀκύρους καὶ ἀβεβαίους ὁρίζεται, μᾶλλον δὲ βεβήλους καὶ ἐπαράτους καὶ ἀποβλήτους, ὁ τοιοῦτος εἴη κατάκριτος.

ιθ΄. Εἴ τις τὰ τῶν ἐναγῶν αἱρετικῶν ὁμολογουμένως φρονῶν καὶ δοξάζων ἐκ προπετοῦς ἀνοίας ταῦτα λέγει τῆς εὐσεβείας ὑπάρχειν τὰ δόγμαρα, ἃ παραδεδώκασιν οἱ ἀπ᾽ ἀρχῆς αὐτόπται καὶ ὑπηρέται τοῦ λόγου γενόμενοι, ταὐτὸν δὲ λέγειν αἱ ἅγιαι καὶ οἰκουμεωικαὶ πέντε σύνοδοι, συκοφαντῶν αὐτούς τε τοὺς ἁγίους πατέρας, καὶ αὐτὰς τὰς ἁγίας οἰκουμενικὰς πέντε συνόδους εἰς ἀπάτην τῶν ἀκεραιοτέρων, ἤτοι παραδοχὴν τῆς ἑαντοῦ βεβήλου κακοπιστίας, ὁ τοιοῦτος εἴη κατάκριτος.

κ΄. Εἴ τις κατὰ τοὺς ἐναγεῖς αἱρετικούς, καθ᾽ οἷον δήποτε τρόπον ... ὅρια μετακινῶν ἀθεμίτως, ἃ ἔθεντο παγίως οἱ ἅγιοι τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας πατέρες, ταὐτὸν δὲ λέγειν αἱ ἅγιαι καὶ οἰκουμενικαὶ πέντε σύνοδοι, καινοτομίας

se qualcuno dunque ... non rigetta e non anatematizza le dottrine estremamente empie delle loro eresie e ciò che in modo empio da chiunque sia è stato scritto o a loro favore o per chiarirne ⟨la dottrina⟩, e i citati eretici Teodoro, Ciro e Sergio, Pirro e Paolo, ... oppure se qualcuno ritiene condannato o deposto uno di coloro che sono stati deposti o condannati da loro o da quanti sono loro vicini ... ancorché egli non creda affatto lo stesso che essi ⟨credono⟩, ma professi con noi la dottrina dei santi padri, ma non pensa ... ⟨che il condannato o deposto sia⟩ pio e ortodosso combattente della chiesa cattolica, ... ⟨al contrario⟩ ritiene empi quelli e le loro detestabili decisioni a proposito di ciò o vani, invalidi e non obbliganti, e di più ancora, profani ed esecrabili o rigettabili i ⟨loro⟩ giudizi, un tale sia condannato.

Can. 19. Se qualcuno in maniera palese professa e condivide ciò che gli iniqui eretici affermano, e con rigonfia protervia dice che queste sono le dottrine della pietà, che hanno trasmesso dall'inizio gli osservatori e i ministri del Verbo, cioè i cinque concili santi e universali, e calunnia in tal modo i santi padri stessi e i citati cinque santi concili, per ingannare i semplici o per difendere la propria profana perfidia, un tale sia condannato.

Can. 20. Se qualcuno nel senso degli iniqui eretici in un modo qualunque ... sposta illecitamente le pietre di confine, che i santi padri della chiesa cattolica, cioè i cinque santi concili universali, hanno stabili-

se qualcuno dunque ... non respinge e anatematizza le empie dottrine delle loro eresie e quanto empiamente scritto a loro favore o per loro difesa da chiunque, e gli stessi eretici nominati, cioè Teodoro e Ciro, Sergio e Pirro e Paolo ..., oppure se qualcuno ritiene deposto o condannato uno di coloro che da loro o da quanti sentono cose eguali a loro ... sono stati deposti o condannati per non sentire le loro ⟨stesse⟩ cose, ma professa quelle dei santi padri assieme a noi, e invece ... di ritener⟨lo⟩ un pio e ortodosso combattente della chiesa cattolica ..., stabilisce ⟨tali⟩ quegli empi e i loro ingiusti giudizi a questo proposito, ossia sentenze guaste, senza autorità e incerte, di più ⟨ancora⟩, profane maledette e ricusabili, un tale sia condannato. 520

Can. 19. Se qualcuno sentendo e credendo quanto ⟨sentono⟩ per consenso di tutti gli empi eretici con frettolosa stoltezza dice che queste sono le dottrine della pietà che hanno trasmesso coloro che dall'inizio ⟨sono stati⟩ testimoni oculari e sono diventati ministri della Parola – cioè i cinque santi ed ecumenici concili –, calunniando gli stessi santi padri e gli stessi cinque santi concili ecumenici per ingannare i più semplici, oppure per aderire alla propria fede erronea profana, un tale sia condannato. 521

Can. 20. Se qualcuno secondo gli empi eretici in qualche modo santi padri della chiesa cattolica – cioè i cinque santi ed ecumenici concili –, escogita temerariamente innovazioni 522

tes temere exquirere, et fidei alterius expositiones, aut libellos, aut epistolas, aut conscripta, aut subscriptiones, aut testimonia falsa, aut synodos, aut gesta monumentorum, aut ordinationes vacuas ecclesiasticae regulae incognitas aut loci servaturas incongruas et irrationabiles, et compendiose, si quid aliud impiissimis haereticis consuetum est agere, per diabolicam operationem tortuose et callide agit contra pias orthodoxorum catholicae Ecclesiae, hoc est dicere, paternas eius et synodales praedicationes, ad eversionem sincerissimae in Dominum Deum nostrum confessionis, et usque in finem sine paenitentia permanet haec impie agens, huiusmodi in saecula saeculorum condemnatus sit, «et dicat omnis populus: fiat, fiat» [*Ps 105,48*].

τολμηρῶς ἐπινοεῖ, καὶ πίστεως ἑτέρας ἐκθέσεις, ἢ τύπους, ἢ νόμους, ἢ ὅρους, ἢ λιβέλλους, ἢ ἀναφοράς, ἢ ἐπιστολάς, ἢ συγγραφάς, ἢ ὑπογραφάς, ἢ μαρτυρίας ψευδεῖς, ἢ συνόδους, ἢ πράξεις ὑπομνημάτων, ἢ χειρστονίας ἑώλους καὶ τῷ ἐκκλησιαστικῷ κανόνι μὴ ἐγνωσμένας, ἢ τοποτηρησίας, ἤγουν τοποτηρητὰς ἀθέσμους καὶ ἀκανονίστους, καὶ ἁπλῶς εἴτιπερ ἄλλο τοῖς ἀσεβέσιν αἱρετικοῖς εἴθισται πράττειν, ἐκ διαβολικῆς ἐνεργείας σκολιῶς καὶ πανούργως ποιεῖ κατὰ τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας, ταὐτὸν δὲ λέγειν τῶν πατρικῶν αὐτῆς καὶ συνοδικῶν κηρυγμάτων, πρὸς ἀνατροπὴν τῆς εἰλικρινοῦς εἰς τὸν κύριον ἡμῶν καὶ Θεὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ὁμολογίας καὶ μέχρι τέλους ἀμετανοήτως διατελεῖ τὰ τοιαῦτα δυσσεβῶς ἐνεργῶν, ὁ τοιοῦτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων εἴη κατάκριτος· «καὶ ἐρεῖ πᾶς λαός· γένοιτο, γένοιτο» [*Ps 105, 48*].

ADEODATUS II: 11 Apr. 672 – 17 (16?) Iun. 676

525-541: Conc. TOLETANUM XI, coeptum 7 Nov. 675: Symbolum

Questa professione di fede, attribuita nel passato ad Eusebio di Vercelli (PL 12, 959-968), secondo J. Madoz è stata elaborata dal sinodo stesso, a cui servirono come fonte principale i simboli del 4° e 6° sinodo di Toledo (633 e 638); cf. *485 490-493. L'opinione di alcuni che questo sinodo sia stato confermato da Innocenzo III si fonda su un'erronea ▷

De Trinitate divina

525 (1) Confitemur et credimus sanctam atque ineffabilem Trinitatem, Patrem et Filium et Spiritum Sanctum, unum Deum naturaliter esse unius substantiae, unius naturae, unius quoque maiestatis atque virtutis.

(2) Et Patrem quidem non genitum, non creatum, sed ingenitum profitemur. Ipse enim a nullo originem ducit, ex quo et Filius nativitatem et Spiritus Sanctus processionem accepit. Fons ergo ipse et origo est totius divinitatis. (3) Ipse quoque *Pater est essentiae suae, qui de ineffabili substantia Filius* [Pa-

to come irremovibili e inventa temerariamente novità e presentazioni di una fede diversa o libri o lettere o scritti o firme o false testimonianze o sinodi o protocolli di sedute o consacrazioni nulle non note alla regola ecclesiastica o sostituzioni che sono inappropriate e infondate e, in breve, se compie qualcos'altro che di consueto sogliono fare gli empissimi eretici mediante operazione diabolica, tortuosamente e astutamente, contro i pii annunci degli ortodossi della chiesa cattolica, cioè dei loro padri e dei loro sinodi, per distruggere la sincerissima professione di fede nel Signore nostro Dio, e sino alla sua fine persevera senza pentirsi in questo agire iniquo, un tale sia condannato per tutta l'eternità, «e tutto il popolo dica: Così sia, così sia» [*Sal 106,48*].

e diverse esposizioni della fede, o modelli, o leggi, o delimitazioni, o libri, o rapporti, o lettere, o scritti, o sottoscrizioni, o false testimonianze, o sinodi o atti di registri, o ordinazioni invalide e non note al canone ecclesiastico, o rappresentanze o rappresentanti illeciti e acanonici, e, in breve, fa qualcos'altro che gli empi eretici son soliti, per operare diabolico, compiere tortuosamente e con astuzia contro i pii e ortodossi annunci della chiesa cattolica – cioè quelli dei suoi padri e sinodi – per sconvolgere la pura professione ⟨di fede⟩ nel Signore nostro e Dio Gesù Cristo, e persevera fino alla fine, senza conversione, nel compiere empiamente queste cose, un tale sia condannato per i secoli dei secoli; «e tutto il popolo dirà: Sia, sia!» [*Sal 106,48*].

EUGENIO I: 10 agosto 654 – 2 (3?) giugno 657
VITALIANO: 30 luglio 657 – 27 genn. 672

ADEODATO II: 11 aprile 672 – 17 (16?) giugno 676

525-541: 11° sinodo di TOLEDO, iniziato il 7 nov. 675: Professione di fede

spiegazione della parola «authenticum»; cf H. Lennerz: ZKTh 48 (1924) 322-324
Ed.: J. Madoz, *Le symbole du XIe concile de Tolède* (Louvain 1938) 16-26 / KüA 74-83 / Hn § 182 / MaC 11, 132E-137B / HaC 3, 1020A-1023E / CdLuc 643-650; cf. 971-974: appendice delle varianti / CVis 346-354.

La Trinità divina

(1) Professiamo e crediamo che la santa ed ineffabile Trinità, il Padre e il 525
Figlio e lo Spirito Santo, secondo la sua natura è un solo Dio di una sola sostanza, di una sola natura, anche di una sola maestà e forza.

(2) E professiamo che il Padre non ⟨è⟩ generato, non creato, ma ingenerato. Egli infatti non prende origine da nessuno, egli dal quale ebbe sia il Figlio la nascita come lo Spirito Santo il procedere. Egli è dunque la fonte e l'origine dell'intera divinità. (3) Egli è anche *il Padre della sua essenza, il quale*

ter, essentia quidem ineffabilis, substantiae suae Filium] ineffabiliter genuit nec tamen aliud quam quod ipse est, genuit: Deus Deum, lux lucem; ab ipso est ergo «omnis paternitas in caelo et in terra» [*Eph 3,15*].

526 (4) Filium quoque de substantia Patris sine initio ante saecula natum, nec tamen factum esse fatemur: quia nec Pater sine Filio, nec Filius aliquando exstitit sine Patre. (5) Et tamen non sicut Filius de Patre, ita Pater de Filio, quia non Pater a Filio, sed Filius a Patre generationem accepit. Filius ergo Deus de Patre, Pater autem Deus, sed non de Filio; Pater quidem Filii, non Deus de Filio: ille autem Filius Patris et Deus de Patre. Aequalis tamen per omnia Filius Deo Patri: quia nec nasci coepit aliquando, nec desiit.

(6) Hic etiam unius cum Patre substantiae creditur, propter quod et ὁμοούσιος Patri dicitur, hoc est eiusdem cum Patre substantiae; ὅμος enim graece unum, οὐσία vero substantia dicitur, quod utrumque coniunctum sonat «una substantia». Nec enim de nihilo, neque de aliqua alia substantia, sed de Patris utero, id est, de substantia eius idem Filius genitus vel natus esse credendus est.

(7) Sempiternus ergo Pater, sempiternus et Filius. Quod si semper Pater fuit, semper habuit Filium, cui Pater esset: et ob hoc Filium de Patre natum sine initio confitemur, (8) Nec enim eundem Filium Dei, pro eo, quod de Patre sit genitus, «desectae naturae portiunculam»[1] nominamus; sed perfectum Patrem, perfectum Filium sine diminutione, sine desectione genuisse asserimus, quia solius divinitatis est inaequalem Filium non habere.

(9) Hic etiam Filius Dei natura est Filius, non adoptione,[2] quem Deus Pater nec voluntate nec necessitate genuisse credendus est; quia nec ulla in Deo necessitas capit [*al.* cadit], nec voluntas sapientiam praevenit.

527 (10) Spiritum quoque Sanctum, qui est tertia in Trinitate persona, unum atque aequalem cum Deo Patre et Filio credimus esse Deum, unius substantiae, unius quoque esse naturae: non tamen genitum vel creatum, sed ab utrisque procedentem, amborum esse Spiritum. (11) Hic etiam Spiritus Sanctus nec ingenitus nec genitus creditur: ne aut si ingenitum dixerimus, duos Patres dicamus, aut si genitum, duos Filios praedicare monstremur: qui tamen nec Patris tantum nec Filii tantum, sed simul Patris et Filii Spiritus dicitur. (12) Nec enim de Patre procedit in Filium, vel de Filio procedit ad sanctificandam creaturam, sed simul ab utrisque processisse monstratur; quia caritas sive sanctitas amborum esse agnoscitur. (13) Hic igitur Spiritus Sanctus missus ab utrisque sicut Filius [a Patre] creditur; sed minor a Patre et Filio non habetur, sicut Filius propter assumptam carnem minorem se Patre et Spiritu Sancto esse testatur.

*526 [1] Cf. Vigilio di Tapso, *Contra Arianos, Sabellianos et Photinianos dialogus*, II, 13 (PL 62, 206A).

[2] Questo contro i *bonosiani*, che riconoscevano il Figlio di Dio nella sua natura

generò dalla sua ineffabile sostanza il Figlio [Egli stesso il Padre, cioè la sua ineffabile sostanza, generò ineffabilmente il Figlio della sua sostanza] e tuttavia non generò altro che ciò che egli stesso è: Dio Dio, luce luce; da lui è perciò «ogni paternità in cielo e sulla terra» [*Ef 3,15*].

(4) Professiamo anche che il Figlio, nato dalla sostanza del Padre senza 526
inizio prima dei secoli, non fu tuttavia creato: poiché né il Padre esistette mai senza il Figlio, né il Figlio senza il Padre. (5) E però non come il Figlio dal Padre, così il Padre dal Figlio, poiché non il Padre dal Figlio, ma il Figlio ricevette dal Padre la generazione. Il Figlio è dunque Dio dal Padre, il Padre invece Dio, ma non dal Figlio; ⟨egli è⟩ infatti Padre del Figlio, non Dio dal Figlio: questi invece è Figlio del Padre e Dio dal Padre. Tuttavia il Figlio è eguale in tutto a Dio Padre; giacché né la sua nascita prese inizio in un determinato momento, né cessò.

(6) Questi crediamo essere anche di una sola sostanza con il Padre; perciò viene detto anche ὁμοούσιος al Padre, cioè della stessa sostanza con il Padre; ὅμος significa infatti «uno», οὐσία «sostanza», ciò che congiunto significa «una sola sostanza». Il Figlio infatti, dobbiamo credere, non fu generato né dal nulla né da un'altra qualsiasi sostanza, ma dal grembo del Padre, cioè dalla sua sostanza.

(7) Eterno ⟨è⟩ dunque il Padre, eterno anche il Figlio. Se sempre però fu Padre, ebbe sempre il Figlio a cui era Padre: e perciò professiamo il Figlio nato dal Padre senza inizio. (8) Infatti non chiamiamo il medesimo Figlio di Dio per il motivo che fu generato dal Padre come «parte di una natura disezionata»,[1] bensì affermiamo che il Padre perfetto ha generato senza diminuzione e senza disezionamento un Figlio perfetto, poiché solo alla divinità spetta di non avere un Figlio diseguale.

(9) Questo Figlio è anche Figlio per natura, non per adozione,[2] egli, che Dio Padre, dobbiamo credere, generò non per volontà, né per necessità; giacché in Dio né c'è una qualche necessità, né la volontà previene la sapienza.

(10) Crediamo anche che lo Spirito Santo, che è la terza persona nella 527
Trinità, è uno e medesimo Dio con Dio il Padre e il Figlio, di una sola sostanza, anche di una sola natura: tuttavia non è generato, né creato, ma procede da ambedue ed è Spirito di ambedue. (11) Questo Spirito Santo non è neppure, crediamo, né non generato, né generato, affinché non appaia che se lo diciamo non generato, parliamo di due Padri, e se lo diciamo generato, annunciamo due Figli; tuttavia egli viene chiamato non solo Spirito del Padre, né solo del Figlio, ma insieme del Padre e del Figlio. (12) Non procede infatti dal Padre nel Figlio, né procede dal Figlio per santificare la creazione, ma si mostra che egli è proceduto da ambedue; giacché viene riconosciuto come carità o santità di ambedue. (13) Questo Spirito Santo dunque, crediamo, fu mandato da ambedue, come il Figlio [dal Padre]; ma non vien ritenuto inferiore al Padre e al Figlio, così come il Figlio testimonia di essere inferiore al Padre e allo Spirito Santo a motivo della carne assunta.

divina solo come «figlio adottivo», mentre gli «adoziani» posteriori affermano ciò della natura umana.

528 (14) Haec est sanctae Trinitatis relata narratio: quae non triplex, sed Trinitas et dici et credi debet. Nec recte dici potest, ut in uno Deo sit Trinitas, sed unus Deus Trinitas. (15) In relativis vero personarum nominibus Pater ad Filium, Filius ad Patrem, Spiritus Sanctus ad utrosque refertur: quae cum relative tres personae dicantur, una tamen natura vel substantia creditur. (16) Nec sicut tres personas, ita tres substantias praedicamus, sed unam substantiam, tres autem personas. (17) Quod enim Pater est, non ad se, sed ad Filium est; et quod Filius est, non ad se, sed ad Patrem est; similiter et Spiritus Sanctus non ad se, sed ad Patrem et Filium relative refertur: in eo quod Spiritus Patris et Filii praedicatur. (18) Item cum dicimus: Deus, non ad aliquid dicitur, sicut Pater ad Filium vel Filius ad Patrem vel Spiritus Sanctus ad Patrem et Filium, sed ad se specialiter dicitur Deus.

529 (19) Nam et si de singulis personis interrogemur, Deum necesse est fateamur. Deus ergo Pater, Deus Filius, Deus Spiritus Sanctus singulariter dicitur: nec tamen tres dii, sed unus est Deus. (20) Item et Pater omnipotens et Filius omnipotens et Spiritus Sanctus omnipotens singulariter dicitur: nec tamen tres omnipotentes, sed unus omnipotens, sicut et unum lumen, unumque principium praedicatur. (21) Singulariter ergo, et unaquaeque persona plenus Deus et totae tres personae unus Deus confitetur [*sic!*] et creditur: una illis vel indivisa atque aequalis Deitas, maiestas sive potestas, nec minoratur in singulis, nec augetur in tribus; quia nec minus aliquid habet, cum unaquaeque persona Deus singulariter dicitur, nec amplius, cum totae tres personae unus Deus enuntia[n]tur.

530 (22) Haec ergo sancta Trinitas, quae unus et verus est Deus, nec recedit a numero, nec capitur numero. In relatione enim personarum numerus cernitur; in divinitatis vero substantia, quid numeratum sit, non comprehenditur. Ergo [in] hoc solum numerum insinuant, quod ad invicem sunt; et in hoc numero carent, quod ad se sunt. (23) Nam ita huic sanctae Trinitati unum naturale convenit nomen, ut in tribus personis non possit esse plurale. Ob hoc ergo credimus illud in sacris litteris dictum: «Magnus Dominus noster et magna virtus eius et sapientiae eius non est numerus» [*Ps 146,5*].

(24) Nec quia tres has personas esse diximus unum Deum, eundem esse Patrem quem Filium, vel esse Filium eum, qui est Pater, aut eum, qui Spiritus Sanctus est, vel Patrem vel Filium dicere poterimus. (25) Non enim ipse est Pater qui Filius, nec Filius ipse qui Pater, nec Spiritus Sanctus ipse qui est vel Pater vel Filius; cum tamen ipsum sit Pater quod Filius, ipsum Filius quod Pater, ipsum Pater et Filius quod Spiritus Sanctus: id est, natura unus Deus. (26) Cum enim dicimus non ipsum esse Patrem quem Filium, ad personarum distinctionem refertur. Cum autem dicimus ipsum esse Patrem quod Filium, ipsum Filium quod Patrem, ipsum Spiritum Sanctum quod Patrem et Filium,

(14) Questa è la presentazione della santa Trinità: essa non deve esse- 528
re detta e creduta triplice, ma Trinità. Non può essere giusto dire che nell'unico Dio è la Trinità, ma che l'unico Dio è la Trinità. (15) Per il nome delle persone però, che esprime una relazione, il Padre è in riferimento al Figlio, il Figlio al Padre e lo Spirito Santo ad ambedue: sebbene in vista della loro relazione vengano chiamate tre persone, tuttavia esse sono, crediamo, una sola natura o sostanza. (16) E come tre persone non predichiamo tre sostanze, bensì una sostanza, ma tre persone. (17) Ciò che infatti è il «Padre», non lo è in relazione a se stesso, ma al Figlio; e ciò che è il «Figlio», non lo è in relazione a sé, ma al Padre; similmente anche lo Spirito Santo non è in relazione a sé, ma al Padre e al Figlio, essendo chiamato Spirito del Padre e del Figlio. (18) Parimenti quando diciamo «Dio», ciò vien detto non in relazione a qualcosa, come il Padre al Figlio o il Figlio al Padre o lo Spirito Santo al Padre e al Figlio, ma «Dio» vien detto in modo particolare in relazione a se stesso.

(19) Infatti se veniamo interrogati sulle singole persone, dobbiamo pro- 529
fessarle come Dio. Perciò il Padre viene detto singolarmente Dio, il Figlio Dio, lo Spirito Santo Dio: e tuttavia non ci sono tre dèi, ma un solo Dio. (20) Parimenti viene singolarmente detto onnipotente il Padre, onnipotente il Figlio, onnipotente lo Spirito Santo: e tuttavia non ci sono tre onnipotenti, ma un solo onnipotente, come si parla di una sola luce e di un solo principio. (21) Dunque secondo la nostra professione di fede sia ogni persona è singolarmente perfetto Dio, sia tutte e tre le persone un solo Dio: esse hanno l'unica, indivisa e eguale divinità, maestà o potestà, che non è né diminuita nelle singole, né aumentata nelle tre ⟨insieme⟩; poiché non ha di meno quando ogni persona viene chiamata singolarmente Dio, e non di più quando tutte e tre le persone vengono annunciate come un solo Dio.

(22) Questa santa Trinità, che è l'unico e vero Dio, non si sottrae dunque 530
al numero, né è soggetta al numero. Nella relazione delle persone infatti si riconosce il numero; nella sostanza della divinità non si comprende che cosa venga enumerato. Perciò solo nel fatto di essere in riferimento l'una all'altra, mostrano un numero; e nel fatto di essere in relazione a se stesse, fanno a meno del numero. (23) Infatti a questa santa Trinità conviene un solo nome così naturale, che esso per tre persone non possa essere usato al plurale. Perciò crediamo anche quel detto nelle sacre Scritture: «Grande è il nostro Dio e grande la sua potenza, e per la sua sapienza non c'è numero» [*Sal 147,5*].

(24) Non potremo dire però che avendo detto che queste tre persone sono un solo Dio, il Padre sia il medesimo che il Figlio o il Figlio il medesimo che il Padre o che chi è lo Spirito Santo sia il Padre o il Figlio. (25) Poiché il Padre non è il medesimo che il Figlio, né il Figlio il medesimo che il Padre, né lo Spirito Santo il medesimo che il Padre o il Figlio; tuttavia il Padre è la realtà medesima del Figlio, il Figlio la medesima realtà del Padre, il Padre e il Figlio la medesima realtà dello Spirito Santo, cioè di natura un unico Dio. (26) Infatti dicendo che il Padre non è il medesimo del Figlio, ciò si riferisce alla distinzione delle persone. Dicendo invece che il Padre è la medesima realtà del Figlio, il Figlio la medesima realtà del Padre e lo Spirito Santo la medesima realtà del Padre e del Figlio, ciò si riferisce evidentemente alla natura, in virtù

ad naturam, qua Deus est, vel substantiam pertinere monstratur, quia substantia unum sunt: personas enim distinguimus, non deitatem separamus.

531 (27) Trinitatem igitur in personarum distinctione agnoscimus; unitatem propter naturam vel substantiam profitemur. Tria ergo ista unum sunt, natura scilicet, non persona. (28) Nec tamen tres istae personae separabiles aestimandae sunt, cum nulla ante aliam, nulla post aliam, nulla sine alia vel exstitisse, vel quidpiam operasse aliquando credatur. (29) Inseparabiles enim inveniuntur et in eo quod sunt, et in eo quod faciunt: quia inter generantem Patrem et generatum Filium vel procedentem Spiritum Sanctum nullum fuisse credimus temporis intervallum, quo aut genitor genitum aliquando praecederet, aut genitus genitori deesset, aut procedens Spiritus Patre vel Filio posterior appareret. (30) Ob hoc ergo inseparabilis et inconfusa haec Trinitas a nobis et praedicatur et creditur. Tres igitur personae istae dicuntur, iuxta quod maiores definiunt, ut agnoscantur, non ut separentur. (31) Nam si attendamus illud, quod Scriptura sancta dicit de Sapientia: «Splendor est lucis aeternae» [*Sap 7,26*]: sicut splendorem luci videmus inseparabiliter inhaerere, sic confitemur Filium a Patre separari non posse. (32) Tres ergo illas unius atque inseparabilis naturae personas sicut non confundimus, ita separabiles nullatenus praedicamus.

532 (33) Quando quidem ita nobis hoc dignata est ipsa Trinitas evidenter ostendere, ut etiam in his nominibus, quibus voluit sigillatim personas agnosci, unam sine altera non permittat intelligi: nec enim Pater absque Filio cognoscitur, nec sine Patre Filius invenitur. (34) Relatio quippe ipsa vocabuli personalis personas separari vetat, quas etiam, dum non simul nominat, simul insinuat. Nemo autem audire potest unumquodque istorum nominum, in quo non intelligere cogatur et alterum. (35) Cum igitur haec tria sint unum et unum tria, est tamen unicuique personae manens sua proprietas. Pater enim aeternitatem habet sine nativitate, Filius aeternitatem cum nativitate, Spiritus vero Sanctus processionem sine nativitate cum aeternitate.[1]

De incarnatione

533 (36) De his tribus personis solam Filii personam pro liberatione humani generis hominem verum sine peccato de sancta et immaculata Maria Virgine credimus assumpsisse, de qua novo ordine novaque nativitate est genitus; novo ordine, quia invisibilis divinitate, visibilis monstratur in carne; nova autem nativitate est genitus, quia intacta virginitas et virilem coitum nescivit et foecundatam per Spiritum Sanctum carnis materiam ministravit. (37) Qui partus Virginis nec ratione colligitur, nec exemplo monstratur; quod si ratione colligitur, non est mirabile; si exemplo monstratur, non erit singulare.[1] (38) Nec

*532 [1] Cf. Isidoro di Siviglia, *Differentiae*, II, 3, n. 7 (PL 83, 71B).
*533 [1] Cf. Agostino, Lettera 137, c 2, n. 8 (CSEL 44, 107_{10s} / PL 33, 519).

della quale è Dio, o alla sostanza, giacché quanto alla sostanza sono una sola realtà: distinguiamo infatti le persone, non separiamo la divinità.

(27) Riconosciamo dunque la Trinità nella distinzione delle persone, 531
professiamo l'unità a motivo della natura o della sostanza. Queste tre dunque sono una sola realtà, cioè quanto alla natura, non quanto alle persone. (28) Tuttavia queste tre persone non si devono stimare come separabili, giacché, crediamo, nessuna è mai esistita o ha operato qualcosa prima delle altre, nessuna dopo le altre, nessuna senza le altre. (29) Infatti sono trovate inseparabili sia in ciò che sono che in ciò che fanno: giacché tra il Padre che genera, e il Figlio che fu generato, e lo Spirito Santo che procede ⟨da loro⟩, non c'è stato, crediamo, nessun intervallo di tempo, per cui il genitore ha preceduto il generato oppure il generato mancava al genitore oppure lo Spirito Santo procedente dal Padre e dal Figlio apparve più tardi. (30) Perciò questa Trinità viene da noi detta e creduta inseparabile e inconfusa. Si parla dunque di queste tre persone, secondo la dottrina degli antenati, affinché esse vengano riconosciute, non affinché vengano separate. (31) Infatti se facciamo attenzione a ciò che la Scrittura santa dice della Sapienza: «È lo splendore della luce eterna» [*Sap 7,26*], come costatiamo che lo splendore è inseparabilmente inerente alla luce, così professiamo che il Figlio non può essere separato dal Padre. (32) Come dunque non confondiamo queste tre persone di una sola e inseparabile natura, così diciamo che non sono affatto separabili.

(33) In verità la Trinità stessa si è degnata di mostrarci ciò in maniera 532
tanto chiara, che anche in questi nomi, con i quali secondo il suo volere le persone vengono riconosciute singolarmente, non permette che l'una venga compresa senza l'altra: infatti né il Padre viene riconosciuto senza il Figlio, né si trova il Figlio senza il Padre. (34) Invero la relazione stessa ⟨espressa⟩ dal nome delle persone vieta di separare le persone: infatti anche se non le nomina contemporaneamente, contemporaneamente vi allude. Nessuno poi può udire uno di questi nomi, senza essere costretto a comprendere insieme anche l'altro. (35) Sebbene dunque queste tre siano una realtà sola, e la sola realtà tre, tuttavia rimane ad ogni singola persona la sua peculiarità. Il Padre infatti ha l'eternità senza nascita, il Figlio l'eternità con la nascita, lo Spirito Santo poi il procedere senza nascita con l'eternità.[1]

L'incarnazione

(36) Crediamo che di queste tre persone solo la persona del Figlio ha as- 533
sunto per la liberazione del genere umano un vero uomo senza peccato dalla santa e immacolata Vergine Maria, dalla quale fu generato in un nuovo ordine e in una nuova nascita; in un ordine nuovo, giacché l'invisibile nella sua divinità si mostra visibile nella carne; fu generato poi in una nuova nascita, giacché l'intatta verginità non conosceva contatto alcuno con un uomo e ⟨gli⟩ mise a disposizione la materia della carne fecondata mediante lo Spirito Santo. (37) Questo parto della Vergine non può né essere compreso dalla ragione, né essere esemplicato in qualcosa; poiché se potesse venir compreso dalla ragione, non sarebbe meraviglioso, se potesse venir esemplificato in qualcosa, non sarebbe singolare.[1] (38) Tuttavia non si deve credere per il motivo che

tamen Spiritus Sanctus Pater esse credendus est Filii, pro eo quod Maria eodem Spiritu Sancto obumbrante concepit: ne duos patres Filii videamur asserere, quod utique nefas est dici.

534 (39) In quo mirabili conceptu, aedificante sibi Sapientia domum [*cf. Prv 9,1*], «Verbum caro factum est et habitavit in nobis» [*Io 1,14*]. Nec tamen Verbum ipsum ita in carne conversum atque mutatum est, ut desisteret Deus esse, qui homo esse voluisset; sed ita Verbum caro factum est, ut non tantum ibi sit Verbum Dei et hominis caro, sed etiam rationalis hominis anima; atque hoc totum et Deus dicatur propter Deum et homo propter hominem.

(40) In quo Dei Filio duas credimus esse naturas; unam divinitatis, alteram humanitatis, quas ita in se una Christi persona univit, ut nec divinitas ab humanitate, nec humanitas a divinitate possit aliquando seiungi. (41) Unde perfectus Deus, perfectus et homo in unitate personae unus est Christus; nec tamen, quia duas diximus in Filio esse naturas, duas causabimus in eo esse personas; ne Trinitati, quod absit, accedere videatur quaternitas. (42) Deus enim Verbum non accepit personam hominis, sed naturam, et in aeternam personam divinitatis temporalem accepit substantiam carnis.

535 (43) Item cum unius substantiae credamus esse Patrem et Filium et Spiritum Sanctum, non tamen dicimus, ut huius Trinitatis unitatem Maria Virgo genuerit, sed tantummodo Filium, qui solus naturam nostram in unitate personae suae assumpsit. (44) Incarnationem quoque huius Filii Dei tota Trinitas operasse credenda est, quia inseparabilia sunt opera Trinitatis. Solus tamen Filius formam servi accepit [*cf. Phil 2,7*] in singularitate personae, non in unitate divinae naturae, in id quod est proprium Filii, non quod commune Trinitati: (45) quae forma illi ad unitatem personae coaptata est, id est ut Filius Dei et Filius hominis unus sit Christus. Item idem Christus in his duabus naturis, tribus exstat substantiis: Verbi, quod ad solius Dei essentiam referendum est, corporis et animae, quod ad verum hominem pertinet.

536 (46) Habet igitur in se geminam substantiam divinitatis suae et humanitatis nostrae. (47) Hic tamen per hoc quod de Deo Patre sine initio prodiit, natus tantum; nam neque factus, neque praedestinatus accipitur; per hoc tamen quod de Maria Virgine natus est, et natus et factus et praedestinatus esse credendus est. (48) Ambae tamen in illo generationes mirabiles, quia et de Patre ante saecula sine matre est genitus, et in fine saeculorum de matre sine patre est generatus; qui tamen secundum quod Deus est, creavit Mariam, secundum quod homo, creatus est a Maria: ipse et pater Mariae matris et filius.

(49) Item per hoc quod Deus, est aequalis Patri; per hoc quod homo, minor est Patre. (50) Item et maior et minor seipso esse credendus est: in forma enim Dei etiam ipse Filius se ipso maior est, propter humanitatem assumptam, qua divinitas maior est; in forma autem servi se ipso minor est, id est, humanitate, quae minor divinitate accipitur. (51) Nam sicut per assumptam

Maria concepì adombrata dallo stesso Spirito Santo, che appunto lo Spirito Santo sia il Padre del Figlio, affinché non appaia che asseriamo due padri del Figlio, ciò che è persino un delitto che venga detto.

(39) In questa mirabile concezione, nella quale la Sapienza si costruì una casa [*cf. Pro 9,1*], «il Verbo si è fatto carne e ha abitato tra di noi» [*Gv 1,14*]. Tuttavia il Verbo non fu trasformato e mutato in carne così che colui che volle essere uomo, cessasse di essere Dio, ma il Verbo si fece carne in modo che ivi non solo ci sia il Verbo di Dio e la carne dell'uomo, ma anche l'anima razionale dell'uomo; e tutto ciò deve essere detto sia Dio a motivo di Dio che uomo a motivo dell'uomo. 534

(40) Crediamo che in questo Figlio di Dio ci siano due nature, l'una della divinità, l'altra dell'umanità, che la persona di Cristo unì in sé in modo che mai potrà essere separata né la divinità dall'umanità, né l'umanità dalla divinità. (41) Onde l'unico Cristo è nell'unità della persona perfetto Dio e perfetto uomo; tuttavia non per questo, per aver detto che nel Figlio sono due nature, affermeremo che in lui ci sono due persone, affinché non sembri accedere alla Trinità – sia ben lontano! – una quarta persona. (42) Dio il Verbo non ha assunto la persona di un uomo, bensì la natura e nell'eterna persona della divinità ha accolto la sostanza temporale della carne.

(43) Parimenti diciamo che se anche crediamo che il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo sono di una sola sostanza, tuttavia la Vergine Maria non ha generato l'unità di questa Trinità, ma solo il Figlio, che solo ha asssunto la nostra natura nell'unità della sua persona. (44) L'incarnazione di questo Figlio di Dio, dobbiamo ancora credere, l'ha operata l'intera Trinità, giacché le opere della Trinità sono inseparabili. Tuttavia solo il Figlio nella singolarità della persona, non nell'unità della natura divina, ha preso la forma del servo [*cf. Fil 2,7*], in ciò che è proprio del Figlio, non in ciò che è comune alla Trinità: (45) questa forma gli fu unita nell'unità della persona, cioè in modo che il Figlio di Dio e il figlio dell'uomo sia l'unico Cristo. Parimenti il medesimo Cristo in queste due nature è costituito di tre sostanze: di quella del Verbo, ciò che si deve riportare all'essenza di Dio solo, di quella del corpo e di quella dell'anima, ciò che fa parte dell'uomo vero. 535

(46) Egli ha in sé dunque la doppia sostanza della sua divinità e della nostra umanità. (47) Tuttavia egli in quanto uscì da Dio Padre senza inizio, è solo nato; infatti viene compreso né come fatto, né come predestinato; in quanto però è nato dalla Vergine, è sia nato che fatto che predestinato, così dobbiamo credere. (48) Tuttavia ambedue le nascite sono in lui mirabili, giacché egli fu sia generato dal Padre prima dei tempi senza madre, sia generato alla fine dei secoli dalla madre senza padre; tuttavia egli ha creato, in quanto Dio, Maria, e in quanto uomo, fu creato da Maria; egli stesso è sia padre come figlio della madre Maria. 536

(49) Parimenti per il fatto di essere Dio, è eguale al Padre; per il fatto di essere uomo, è inferiore al Padre. (50) Parimenti dobbiamo credere che egli è maggiore e inferiore a se stesso: nella forma di Dio infatti anche il Figlio stesso a motivo dell'umanità assunta, in paragone alla quale la divinità è maggiore, è maggiore di se stesso; nella forma del servo, cioè nell'umanità, che viene accolta come inferiore alla divinità, è inferiore a se stesso. (51) Infatti come

carnem non tantum a Patre, sed a seipso minor accipitur, ita secundum divinitatem, qua est aequalis Patri, et ipse et Pater maior est homine, quem sola Filii persona assumpsit.

537 (52) Item in eo, quod quaeritur, utrum posset Filius sic aequalis et minor esse Spiritu Sancto, sicut Patri nunc aequalis, nunc minor Patre creditur esse, respondemus: Secundum formam Dei aequalis est Patri et Spiritui Sancto, secundum formam servi minor est et a Patre et a Spiritu Sancto: quia nec Spiritus Sanctus nec Deus Pater, sed sola Filii persona suscepit carnem, per quam minor esse creditur illis personis duabus. (53) Item hic Filius a Deo Patre et Spiritu Sancto inseparabiliter discretus creditur esse persona, ab homine autem assumpto natura. Item cum homine exstat persona; cum Patre vero et Spiritu Sancto natura divinitatis sive substantia.

538 (54) Missus tamen Filius non solum a Patre, sed a Spiritu Sancto missus esse credendus est: in eo quod ipse per prophetam dicit: «Et nunc Dominus misit me et Spiritus eius» [*cf. Is 48,16*]. (55) A seipso quoque missus accipitur: pro eo quod inseparabilis non solum voluntas, sed operatio totius Trinitatis agnoscitur. (56) Hic enim, qui ante saecula unigenitus est vocatus, temporaliter primogenitus factus est: unigenitus propter deitatis substantiam, primogenitus propter assumptae carnis naturam.

De redemptione

539 (57) In qua suscepti hominis forma iuxta evangelicam veritatem sine peccato conceptus, sine peccato natus, sine peccato mortuus creditur, qui solus pro nobis «peccatum est factus» [*cf. 2Cor 5,21*], id est, sacrificium pro peccatis nostris. (58) Et tamen passionem ipsam, salva divinitate sua, pro delictis nostris sustinuit, mortique adiudicatus et cruci veram carnis mortem excepit, tertio quoque die virtute propria sua suscitatus e sepulchro surrexit.

De sorte hominis post mortem

540 (59) Hoc ergo exemplo Capitis nostri confitemur veram fieri resurrectionem carnis omnium mortuorum. (60) Nec in aërea vel qualibet alia carne (ut quidam delirant) surrecturos nos credimus, sed in ista, qua vivimus, consistimus et movemur. (61) Peracto huius sanctae resurrectionis exemplo idem Dominus noster atque Salvator paternam ascendendo sedem repetiit, de qua numquam per divinitatem discessit. (62) Illic ad dexteram Patris sedens, exspectatur in finem saeculorum iudex omnium vivorum et mortuorum.

(63) Inde cum sanctis omnibus veniet ad faciendum iudicium, reddere unicuique mercedis propriae debitum, prout quisque gesserit in corpore positus sive bonum, sive malum [*cf. 2Cor 5,10*]. (64) Ecclesiam sanctam catholi-

mediante la carne assunta viene accolto come non solo inferiore al Padre, ma ⟨anche⟩ a se stesso, così nella divinità, mediante la quale è eguale al Padre, è sia egli stesso che il Padre maggiore dell'uomo, che solo la persona del Figlio ha assunto.

(52) Parimenti alla domanda se il Figlio possa essere pure eguale e minore dello Spirito Santo, così come egli, secondo la nostra fede, ora è eguale e ora inferiore al Padre, risponderemo: nella forma di Dio egli è eguale al Padre e allo Spirito Santo, nella forma del servo è minore del Padre e dello Spirito Santo: giacché né lo Spirito Santo, né Dio Padre, bensì solo la persona del Figlio ha assunto la carne, per via della quale crediamo che sia minore delle altre due persone. (53) Parimenti, secondo la nostra fede, questo Figlio è inseparabilmente distinto da Dio Padre e dallo Spirito Santo in base alla persona, dall'uomo assunto in base alla natura. Parimenti egli esiste con l'uomo nella persona, con il Padre e lo Spirito Santo nella natura o sostanza della divinità. 537

(54) Tuttavia, dobbiamo credere, il Figlio fu mandato non solo dal Padre, ma ⟨anche⟩ dallo Spirito Santo; poiché egli stesso dice mediante i profeti: «E ora mi ha mandato il Signore e il suo Spirito» [*cf. Is 48,16*]. (55) Fu mandato, così accettiamo, anche da se stesso; poiché non solo la volontà, ma ⟨anche⟩ l'operare dell'intera Trinità è, come riconosciamo, inseparabile. (56) Questi infatti, che è chiamato unigenito prima dei tempi, divenne nel tempo primogenito: unigenito a motivo della sostanza della divinità, primogenito a motivo della natura della carne assunta. 538

La redenzione

(57) In questa forma dell'uomo assunto, così la nostra fede, fu concepito secondo la verità dei Vangeli senza peccato, nacque senza peccato e morì senza peccato, egli che solo per noi «divenne peccato» [*cf. 2Cor 5,21*], cioè sacrificio per i nostri peccati. (58) E tuttavia, senza che la sua divinità sia stata toccata, sostenne la stessa passione per i nostri delitti, fu condannato a morte e accolse in croce la vera morte della carne; e il terzo giorno, risvegliatosi di sua propria virtù, risuscitò dal sepolcro. 539

La sorte dell'uomo dopo la morte

(59) Professiamo che secondo questo esempio del nostro Capo avverrà la vera risurrezione della carne di tutti i morti. (60) Crediamo che non risusciteremo in una carne aerea o in un'altra qualsiasi – come qualcuno fantastica –, ma in quella nella quale viviamo, sussistiamo e ci muoviamo. (61) Dopo aver realizzato l'esempio di questa santa risurrezione, il nostro Signore e Salvatore mediante l'ascensione riprese il trono del Padre, dal quale nella sua divinità mai si era allontanato. (62) Là egli siede alla destra del Padre e viene aspettato alla fine dei tempi come giudice di tutti i viventi e i morti. 540

(63) Di là verrà con tutti i santi per tenere il giudizio e assegnare ad ognuno il debito del suo salario per ciò che di bene o di male ha fatto nel corpo [*cf. 2Cor 5,10*]. (64) Crediamo che la santa chiesa cattolica, che egli ha ac-

cam pretio sui sanguinis comparatam cum eo credimus in perpetuum regnaturam. (65) Intra cuius gremium constituti unum baptisma credimus et confitemur in remissionem omnium peccatorum. (66) Sub qua fide et resurrectionem mortuorum veraciter credimus et futuri saeculi gaudia exspectamus. (67) Hoc tantum orandum nobis est et petendum, ut, cum peracto finitoque iudicio tradiderit Filius regnum Deo Patri [*cf. 1Cor 15,24*], participes nos efficiat regni sui, ut per hanc fidem, qua illi inhaesimus, cum illo sine fine regnemus.

541 (68) Haec est confessionis nostrae fides exposita, per quam omnium haereticorum dogma perimitur, per quam fidelium corda mundantur, per quam etiam ad Deum gloriose acceditur. ...

AGATHO: 27 Iun. 678 – 10 Ian. 681

542-545: Ep. *Consideranti mihi* ad imperatores, 27 Mart. 680

Lo stesso giorno furono spedite a Costantino IV Pogonato due lettere, una scritta in nome del papa stesso (*542-545), l'altra quella sinodale (*546-548). Ambedue furono lette nel concilio di Costantinopoli III alla sessione 4 (15 nov. 680) e approvate dai padri conciliari All'imperatore ne fu consigliata l'accettazione nella sessione 18 con le seguenti parole· «Il sommo principe degli apostoli combatteva con noi; infatti avevamo nel suo imitatore e successore di sede un sostegno che ci illustrò con una lettera il mistero divino. Quell'antica città di Roma ti ha fatto pervenire una professione di fede scritta da Dio . e per mezzo di Agatone parlava Pietro, e assieme con l'onnipotente corregnatore decide- ▷

De Trinitate divina

542 Hic igitur status est evangelicae atque apostolicae fidei regularisque traditionis, ut confitentes sanctam et inseparabilem Trinitatem, id est Patrem et Filium et Spiritum Sanctum, unius esse deitatis, unius naturae et substantiae sive essentiae, unius eam praedicemus et naturalis voluntatis virtutis, operationis, dominationis, maiestatis, potestatis et gloriae. Et quidquid de eadem sancta Trinitate essentialiter dicitur, singulari numero tamquam de una natura trium consubstantialium personarum comprehendamus regulari ratione hoc instituti.

De Verbo Dei incarnato

543 Cum vero de uno earumdem trium personarum ipsius sanctae Trinitatis, Filio Dei, Deo Verbo, et de mysterio adorandae eius secundum carnem dispensationis confitemur, omnia duplicia unius eiusdemque Domini Salvatoris nostri Iesu Christi secundum evangelicam traditionem asserimus, id est, duas

quistato a prezzo del suo sangue, regnerà con lui in perpetuo. (65) Stando nel suo grembo, crediamo e professiamo un solo battesimo per la remissione di tutti i peccati. (66) In questa fede crediamo veracemente la risurrezione dei morti e aspettiamo il gaudio del tempo futuro. (67) Solo per questo dobbiamo pregare e questo dobbiamo richiedere: che il Figlio, allorché dopo aver compiuto e terminato il giudizio consegnerà il regno a Dio Padre [*cf. 1Cor 15,24*], ci faccia partecipare al suo regno, acciocché mediante questa fede, con la quale gli siamo uniti, regniamo con lui senza fine.

(68) Questa è l'esposizione della nostra professione di fede, mediante la 541
quale viene annientata la dottrina di tutti gli eretici, mediante la quale i cuori dei fedeli vengono mondati, mediante la quale si giunge anche gloriosamente a Dio. ...

DONO: 2 nov. 676 – 11 aprile 678

AGATONE: 27 giugno 678 – 10 genn. 681

542-545: Lettera *Consideranti mihi* agli imperatori, 27 marzo 680

vi tu, pio imperatore, tu che sei stato stabilito da Dio» («Summus nobiscum concertabat apostolorum princeps; illius enim imitatorem et sedis successorem habuimus fautorem et divini sacramenti illustrantem per litteras. Confessionem tibi a Deo scriptam illa Romana antiqua civitas obtulit ... et per Agathonem Petrus loquebatur, et cum omnipotenti corregnatore pius imperator simul decernebas tu, qui a Deo decretus es»; MaC 11, 666CD / HaC 3, 1422E-1423A). – *Ed.*: MaC 11, 238C-239B 243CE / HaC 3, 1078E-1079C 1083B-D / PL 87, 1165D-1168B 1172C-1173A (= Lettera 1) / Hn § 236. – *Reg.*: JR 2109.

La divina Trinità

Questa è dunque la posizione della fede evangelica e apostolica e della 542
tradizione vincolante: che professiamo che la santa e inseparabile Trinità, cioè il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo, è di una sola divinità, di una sola natura o sostanza o essenza, e anche che annunciamo che essa è di una sola volontà naturale, una sola forza, attività, dominio, maestà, potenza e gloria. E qualunque cosa venga detto di essenziale della medesima santa Trinità, ammaestrati in ciò da dottrina vincolante, vogliamo comprenderla al singolare, come ⟨espressa⟩ dell'unica natura delle tre persone consostanziali.

Il Verbo di Dio incarnato

Facendo professione di fede però circa una delle medesime tre persone 543
appunto di questa santa Trinità, il Figlio di Dio, Dio, il Verbo, e circa il mistero della sua adorabile opera salvifica nella carne, secondo la tradizione evangelica dichiariamo duplice tutto ciò che è proprio dell'unico e medesimo Si-

eius naturas praedicamus, divinam scilicet et humanam, ex quibus et in quibus etiam post admirabilem atque inseparabilem unitionem subsistit. Et unamquamque eius naturam, proprietatem naturalem habere confitemur, et habere divinam omnia quae divina sunt et humanam omnia quae humana sunt absque ullo peccato. Et utrasque unius eiusdem Dei Verbi incarnati, id est, humanati, inconfuse, inseparabiliter, immutabiliter esse cognoscimus, sola intelligentia, quae unita sunt, discernente, propter confusionis dumtaxat errorem. Aequaliter enim et divisionis et commistionis detestamur blasphemiam.

544 Cum duas autem naturas duasque naturales voluntates et duas naturales operationes confitemur in uno Domino nostro Iesu Christo, non contrarias eas nec adversas ad alterutram dicimus ... nec tamquam separatas in duabus personis vel subsistentiis, sed duas dicimus eundemque Dominum nostrum Iesum Christum, sicut naturas, ita et naturales in se voluntates et operationes habere, divinam scilicet et humanam: divinam quidem voluntatem et operationem habere ex aeterno cum coessentiali Patre communem; humanam temporaliter ex nobis cum nostra natura susceptam. ...

545 Porro apostolica Christi Ecclesia ... ex proprietatibus naturalibus unamquamque harum Christi naturarum perfectam esse cognoscit, et quidquid ad proprietates naturarum pertinet, duplicia omnia confitetur, quia ipse Dominus noster Iesus Christus et Deus perfectus est et homo perfectus est et ex duabus et in duabus naturis ... .

Consequenter itaque ... duas etiam naturales voluntates in eo et duas naturales operationes esse confitetur et praedicat. Nam si personalem quisquam intelligat voluntatem, dum tres personae in sancta Trinitate dicuntur, necesse est, ut et tres voluntates personales et tres personales operationes (quod absurdum est et nimis profanum) dicerentur. Sin autem, quod fidei christianae veritas continet, naturalis voluntas est, ubi una haec natura dicitur sanctae et inseparabilis Trinitatis, consequenter et una naturalis voluntas et una naturalis operatio intelligenda est. Ubi vero in una persona Domini nostri Iesu Christi Mediatoris Dei et hominum [*cf. 1Tm 2,5*] duas naturas, id est divinam et humanam, confitemur, in quibus et post admirabilem adunationem consistit, sicut duas unius eiusdemque naturas, ita et duas naturales voluntates duasque naturales operationes eius regulariter confitemur.

546-548: Conc. ROMANUM: Ep. dogmat. synodalis *Omnium bonorum spes* ad imperatores, 27 Mart. 680

De Trinitate divina

546 Credentes in Deum Patrem ... et in Filium eius ... et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificatorem, ex Patre procedentem, cum Patre et Filio coadorandum et conglorificandum: Trinitatem in unitate, et unitatem in Tri-

gnore nostro Salvatore Gesù Cristo, cioè predichiamo le sue due nature, ovvero quella divina e quella umana, dalle quali e nelle quali esiste anche dopo la mirabile e inseparabile unione. Professiamo anche che ognuna delle sue nature ha una propria naturale peculiarità: la divina ha tutto ciò che è divino e l'umana tutto ciò che è umano, senza nessun peccato. Riconosciamo che ambedue ⟨le nature⟩ sono dell'unico e medesimo Dio Verbo incarnato, cioè fatto uomo, in maniera inconfusa, inseparabile, immutabile, mentre solo l'intelligenza distingue ciò che è unito, questo per via dell'errore della confusione. Infatti detestiamo in pari modo la bestemmia sia della divisione che della confusione.

Se professiamo però due nature e due volontà naturali e due attività naturali nel nostro Signore Gesù Cristo, le diciamo né contrarie né avverse l'una all'altra ..., né come separate in due persone o sussistenze, ma diciamo che il medesimo Gesù Cristo nostro Signore come ha in sé due nature, così anche due volontà e attività naturali, cioè la divina e l'umana: e invero ha la volontà e l'attività divine dall'eternità in comune con il Padre coessenziale, quelle umane nel tempo assunte da noi con la nostra natura. ... 544

Inoltre la chiesa apostolica di Cristo ... riconosce in base alle peculiarità naturali, che ognuna di queste nature di Cristo è perfetta, e professa tutto ciò che si riferisce alle peculiarità delle nature come duplice, giacché il nostro Signore Gesù Cristo stesso è sia perfetto Dio come perfetto uomo, sia da due che in due nature 545

Conseguentemente così ... essa professa e predica che in lui sono anche due volontà naturali e due attività naturali. Infatti se qualcuno intende la volontà come personale, si dovrebbe, giacché nella santa Trinità si parla di tre persone, parlare ⟨in essa⟩ anche di tre volontà personali e tre personali attività (ciò che è assurdo e del tutto profano). Se invece, ciò che la verità della fede cristiana contiene, la volontà è naturale, si deve, dove si parla di quest'unica natura della santa e inseparabile Trinità, conseguentemente riconoscere una sola volontà naturale e una sola attività naturale. Ove invece professiamo nella persona del nostro Signore Gesù Cristo, il mediatore tra Dio e gli uomini [*cf. 1Tm 2,5*], due nature, cioè la divina e l'umana, nelle quali egli esiste anche dopo l'ammirabile unione, come professiamo due nature dell'unico e medesimo, così anche le sue due volontà naturali e le sue due attività naturali.

546-548: Sinodo di ROMA: Lettera sinodale *Omnium bonorum spes*, agli imperatori, 27 marzo 680

Cf. *542°. H. Quentin sostiene che il testo latino non è una ritraduzione dal greco, ma il testo originale (l.c. al *487°, 6). Il testo greco della lettera è pubblicato in G. Kreuzer, l.c. al *487°, 32-46 (qui 33-42). – *Ed.*: MaC 11, 290A-291D / HaC 3, 1119A-1122A / PL 87, 1220C-1221D; (= Lettera 3) / Hn § 184. – *Reg.*: JR 2110.

La divina Trinità

Crediamo in Dio Padre ... e in suo Figlio ... e nello Spirito Santo, Signore e vivificatore, che procede dal Padre e con il Padre e il Figlio è assieme da adorare e glorificare: la Trinità nell'unità e l'unità nella Trinità, e cioè, l'u- 546

nitate, unitatem quidem essentiae, Trinitatem vero personarum sive subsistentiarum; Deum Patrem confitentes, Deum Filium, Deum Spiritum Sanctum, non tres deos, sed unum Deum, Patrem et Filium et Spiritum Sanctum; non trium nominum subsistentiam, sed trium subsistentiarum unam substantiam; quorum una essentia sive substantia vel natura, id est, una deitas, una aeternitas, una potestas, unum imperium, una gloria, una adoratio, una essentialis eiusdem sanctae et inseparabilis Trinitatis voluntas et operatio, quae omnia condidit, dispensat et continet.

De Verbo Dei incarnato

547 Confitemur autem unum eiusdem sanctae coessentialis Trinitatis, Deum Verbum, qui ante saecula de Patre natus est, in ultimis saeculorum temporibus pro nobis nostraque salute descendisse de caelis, et incarnatum de Spiritu Sancto et sancta, immaculata semperque virgine gloriosa Maria, domina nostra, vere et proprie Dei genitrice, secundum carnem scilicet ex ea natum et vere hominem factum, eundem Deum verum eundemque hominem verum, Deum quidem ex Deo Patre, hominem autem ex virgine matre, incarnatum ex ea carne animam habente rationalem et intellectualem; consubstantialem eundem Deo Patri secundum Deitatem, consubstantialemque nobis eundem ipsum secundum humanitatem, et per omnia similem nobis absque solo peccato, crucifixum pro nobis sub Pontio Pilato, passum sepultumque et resurgentem ...

548 Unum quippe eundemque Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, ex duabus et in duabus substantiis inconfuse, incommutabiliter, indivise, inseparabiliter subsistere cognoscimus, nusquam sublata differentia naturarum propter unitionem, sed potius salva proprietate utriusque naturae et in unam personam unamque subsistentiam concurrente, non in dualitatem personarum dispertitum vel diversum, neque in unam compositam naturam confusum: sed unum eundemque Filium unigenitum, Deum Verbum, Dominum nostrum Iesum Christum,[1] neque alium in alio, neque alium et alium, sed eundem ipsum in duabus naturis, id est, in Deitate et humanitate, et post subsistentialem adunationem cognoscimus: quia neque Verbum in carnis naturam conversum est, neque caro in Verbi naturam transformata est: permansit enim utrumque, quod naturaliter erat: differentiam quippe adunatarum in eo naturarum sola contemplatione discernimus, ex quibus inconfuse, inseparabiliter et incommutabiliter est compositus: unus enim ex utrisque et per unum utraque, quia simul sunt et altitudo deitatis et humilitas carnis, servante utraque natura etiam post adunationem sine defectu proprietatem suam, et «operante utraque forma cum alterius communione quod proprium habet: Verbo operante quod Verbi est, et carne exsequente quod carnis est: quorum unum coruscat miraculis, aliud succumbit iniuriis» [*294].

*548 [1] «Unum quippe – Christum» («Riconosciamo – Cristo») è preso con pochi cambiamenti dal simbolo di Calcedonia; cf. *302.

nità dell'essenza, la Trinità però delle persone o sussistenze; professiamo Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, non tre dèi, ma un solo Dio, il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo; non la sussistenza di tre nomi, ma la sostanza di tre sussistenze; di esse una sola ⟨è⟩ l'essenza o la sostanza o natura, cioè una sola divinità, una sola eternità, una sola potestà, un solo dominio, una sola gloria, una sola adorazione, una sola essenziale volontà e una sola essenziale attività della medesima santa e indivisibile Trinità, che tutto creò, ordina e sostiene.

Il Verbo di Dio incarnato

Professiamo però che uno della medesima santa coessenziale Trinità, 547
Dio, il Verbo, che prima dei tempi fu generato dal Padre, per noi e la nostra salvezza negli ultimi tempi del mondo è disceso dai cieli e si è incarnato dallo Spirito Santo e dalla santa, immacolata e sempre vergine gloriosa Maria, nostra Signora, veracemente e propriamente genitrice di Dio, ovvero nacque secondo la carne da essa e divenne veramente uomo; egli medesimo è vero Dio, ed egli medesimo vero uomo, e invero Dio da Dio Padre, uomo invece dalla madre verginale, incarnato da questa carne, che aveva un'anima razionale e intellettuale; il medesimo è consostanziale a Dio Padre secondo la divinità ed egli stesso consostanziale a noi secondo l'umanità ed è eguale a noi in tutto, eccetto solo il pecccato; egli fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, ha sofferto, fu sepolto e risorse ...

Riconosciamo dunque che l'unico e medesimo Gesù Cristo, nostro Signo- 548
re, l'unigenito Figlio di Dio, sussiste da due e in due sostanze in modo inconfuso, incommutabile, indiviso, inseparabile, senza che mai venga a cessare la differenza delle nature a motivo dell'unione, ma piuttosto rimanendo intatta la peculiarità delle due nature e confluendo in un'unica persona e un'unica sussistenza; egli non è diviso o separato in una dualità della persona, né è confuso in una natura composta, ma riconosciamo che l'unico e medesimo unigenito Figlio, Dio, il Verbo, nostro Signore Gesù Cristo[1] né ⟨è⟩ uno in un altro, né uno e un altro, bensì lo stesso in due nature, cioè nella divinità e nell'umanità, anche dopo l'unione ipostatica: giacché né il Verbo fu trasformato nella natura della carne, né la carne fu mutata nella natura del Verbo: rimasero infatti ambedue le realtà così come erano di natura; la differenza delle nature in lui unite, delle quali egli in maniera inconfusa, inseparabile, immutabile è composto, la riconosciamo solo mediante la riflessione: uno solo infatti da due e ambedue attraverso uno solo, giacché sono insieme sia l'altezza della divinità come la bassezza della carne, conservando le due nature anche dopo l'unione senza diminuzione le loro peculiarità e «ognuna delle due forme opera in comunione con l'altra ciò che le è proprio: il Verbo opera ciò che è del Verbo, la carne invece compie ciò che è della carne: una realtà di queste splende nei miracoli, l'altra soggiace alle ingiurie» [*294].

Unde consequenter, sicut duas naturas, sive substantias, id est deitatem et humanitatem, inconfuse, indivise, incommutabiliter eum habere veraciter confitemur, ita quoque et duas naturales voluntates et duas naturales operationes habere, utpote perfectum Deum et perfectum hominem, unum eundemque ipsum Dominum Iesum Christum [*501-522] pietatis nos regula instruit, quia hoc nos apostolica atque evangelica traditio, sanctorumque Patrum magisterium, quos sancta apostolica atque catholica Ecclesia et venerabiles Synodi suscipiunt, instituisse monstratur.

CONC. (OECUM. VI) CONSTANTINOPOLITANUM III
7 Nov. 680 – 16 Sept. 681

Convocato dall'imperatore, condannò i monoteliti e papa Onorio; cf. *487s. Essendo stato tenuto nel «trullos», cioè nella sala delle adunanze del palazzo imperiale, viene designato anche come «sinodo trullano»; questa designazione però viene usata per lo più per il sinodo ivi tenuto nell'anno 692 («Quinisextum»). Leone II ha riconosciuto in parecchie lettere le decisioni di questo concilio; cf. *561°, 563. Nella «Fides papae» del *Liber diurnus Romanorum pontificum* (formula 84 Codex Vaticanus) viene presentata, al fine di essere professata, la seguente condanna di Onorio: «[*I padri conciliari*] hanno vincola- ▷

550-552: Sessio XIII, 28 Mart. 681

Condemnatio Monotheletarum et Honorii I papae

550 ᾿Ανακρίναντες τὰς ὡς ἀπὸ Σεργίου τοῦ γενομένου πατριάρχου ταύτης τῆς θεοφυλάκτου καὶ βασιλίδος πόλεως γραφείσας δογματικὰς ἐπιστολὰς πρός τε Κῦρον τὸν τηνικαῦτα γενόμενον ἐπίσκοπον τοῦ Φάσιδος, καὶ ῾Ονώριον τὸν γενόμενον πάπαν τῆς πρεσβυτέρας ῾Ρώμης, ὡσαύτως δὲ καὶ τὴν ἀπ' ἐκείνου, τουτέστιν ῾Ονωρίου, πρὸς αὐτὸν Σέργιον ἀντιγραφεῖσαν ἐπιστολήν [*cf.* *487]· καὶ ταύτας εὑρηκότες πάντη ἀλλοτρίας τυγχανούσας τῶν ἀποστολικῶν διδαγμάτων καὶ τῶν ὁρισθέντων ὑπὸ τῶν ἁγίων συνόδων καὶ πάντων τῶν ἐκκρίτων ἁγίων πατέρων, ἑπομένας δὲ ταῖς τῶν αἱρετικῶν ψευδοδιδασκαλίαις, ταύτας πάντη ἀποβαλλόμεθα καὶ ὡς ψυχοφθόρους βδελυττόμεθα.

551 ῟Ων δέ, τουτέστι τῶν αὐτῶν, τὰ ἀσεβῆ ἀποστρεφόμεθα δόγματα, τούτων καὶ τὰ ὀνόματα ἐκ τῆς ἁγίας τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίας ἐκβληθῆναι ἐκρίναμεν, τουτέστι Σεργίου ... τοῦ ἀρξαμένου περὶ τοῦ τοιούτου ἀσεβοῦς συγγράφεσθαι δόγματος, Κύρου τοῦ ᾿Αλεξανδρείας, Πύῤῥου, Παύλου καὶ Πέτρου καὶ αὐτῶν προεδρευσάντων ἐν τῷ θρόνῳ τῆς θεοφυλάκτου ταύτης πόλεως καὶ τὰ ὅμοια ἐκείνοις φρονησάντων· εἶτα δὲ καὶ Θεοδώρου τοῦ τῆς Φαρὰν γενομένου ἐπισκόπου ὧν πάντων προγεγραμμένων προσώπων ἐπεμνήσθη ἐν τῇ πρὸς τὸν ... βασιλέα ἀναφορᾷ [*cf.* *542-545] ᾿Αγάθων ὁ ἁγιώτατος καὶ τρισμακάριστος τῆς πρεσβυτέρας ῾Ρώμης πάπας, καὶ ἀπεβάλλετο ὡς ἐναντίως τῆς ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως φρονήσαντας, οὓς καὶ ἀναθέματι καθυποβληθῆναι ὁρίζομεν.

Onde di conseguenza, come professiamo che egli veracemente ha due nature o sostanze, cioè la divinità e l'umanità, in maniera inconfusa, indivisa e immutabile, così professiamo anche che egli ha sia due volontà naturali come due naturali attività, giacché la regola della pietà ci insegna che l'unico e medesimo Signore Gesù Cristo è perfetto Dio e perfetto uomo [*501-522]; giacché ci viene mostrato che la tradizione apostolica ed evangelica e il magistero dei santi padri, che la chiesa santa apostolica e cattolica e i venerabili sinodi hanno accolto, hanno ciò fissato.

CONCILIO DI COSTANTINOPOLI III (6° ECUM.)
7 nov. 680 – 16 sett. 681

to con legame di perpetuo anatema gli autori della nuova dottrina, Sergio e Pirro ... assieme ad Onorio, che fomentò le loro asserzioni distorte» («[*Patres Concilii*] auctores vero novi dogmatis Sergium, Pyrrhum ... una cum Honorio, qui pravis eorum adsertionibus fomentum impendit, ... nexu perpetuae anathematis devinxerunt»; a cura di H. Foerster [Bern 1958] 155 secondo il fol. 78v. Cf. i testi paralleli pp. $230_{3, 12}$, e 349).
Ed.: [*550-552; 553-559*]: MaC 11, 553D-556C; 636C-640C / HaC 3, 1331D-1334A; 1397E-1401D. - [*solo* *553-559*]: Hn § 149 / COD 124-130.

550-552: Sessione 13ª, 28 marzo 681

Condanna dei monoteliti e del papa Onorio I

Esaminate le lettere dogmatiche scritte da Sergio, a suo tempo patriarca 550
di questa città imperiale protetta da Dio, sia a Ciro che allora era vescovo di Fasi, sia a Onorio, che era vescovo dell'antica Roma, e la lettera con la quale quest'ultimo, cioè Onorio, rispose a Sergio [*cf.* *487], e constatato che non sono conformi agli insegnamenti apostolici e alle definizioni dei santi concili e di tutti gli illustri santi padri, e che viceversa seguono le false dottrine degli eretici, le rifiutiamo tutte e le esecriamo come corruttrici.

Dei quali poi, cioè dei medesimi, condanniamo le empie dottrine, e ab- 551
biamo ritenuto che di questi siano cancellati anche i nomi [dai dittici] della santa chiesa di Dio: cioè di Sergio ... che ha osato sostenere nei suoi scritti questa dottrina; di Ciro di Alessandria, di Pirro, Paolo e Pietro, i quali pure ebbero l'incarico episcopale nella sede di questa città protetta da Dio e seguirono le stesse loro dottrine; e anche di Teodoro, già vescovo di Faran. Di tutte queste sunnominate persone ha fatto memoria Agatone, il santissimo e tre volte beatissimo papa dell'antica Roma, nella lettera che inviò al piissimo ... imperatore, e li respinse in quanto sostenitori di insegnamenti contrari alla nostra retta fede; abbiamo stabilito che quelli siano anche sottoposti ad anatema.

552 Πρὸς τούτοις δὲ συνεκβληθῆναι ἐκ τῆς ἁγίας τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίας καὶ συναναθεματισθῆναι συνείδομεν καὶ Ὀνώριον, τὸν γενόμενον πάπαν τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης διὰ τὸ εὑρηκέναι ἡμᾶς διὰ τῶν γενομένων παρ' αὐτοῦ γραμμάτων πρὸς Σέργιον κατὰ πάντα τῇ ἐκείνου γνώμῃ ἐξακολουθήσαντα καὶ τὰ αὐτοῦ ἀσεβῆ κυρώσαντα δόγματα.

553-559: Sessio XVIII, 16 Sept. 681

Definitio de duabus in Christo voluntatibus et operationibus

553 Ἥτις παροῦσα ἁγία καὶ οἰκουμενικὴ σύνοδος πιστῶς δεξαμένη καὶ ὑπτίαις χερσὶν ἀσπασαμένη τήν τε τοῦ ἁγιωτάτου καὶ μακαριωτάτου πάπα τῆς πρεσβυρέρας Ῥώμης Ἀγάθωνος γενομένην ἀναφορὰν πρὸς τὸν εὐσεβέστατον καὶ πιστότατον ἡμῶν βασιλέα Κωνσταντῖνον, τὴν ἀποβαλλομένην ὀνομαστὶ τοὺς κηρύξαντας καὶ διδάξαντας, ὡς προδεδήλωται, ἓν θέλημα καὶ μίαν ἐνέργειαν ἐπὶ τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας Χριστοῦ τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἡμῶν [*cf. *542-545*]· ὡσαύτως δὲ προσηκαμένη καὶ τὴν ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν αὐτὸν ἁγιώτατον πάπαν ἱερᾶς συνόδου τῶν ἑκατὸν εἴκοσι πέντε θεοφιλῶν ἐπισκόπων ἑτέραν συνοδικὴν ἀναφορὰν πρὸς τὴν αὐτοῦ θεόσοφον γαληνότητα [*cf. *546-548*], οἷά τε συμφωνούσας τῇ τε ἁγίᾳ ἐν Χαλκηδόνι συνόδῳ [*cf. *300-306*] καὶ τῷ τόμῳ τοῦ πανιέρου καὶ μακαριωτάτου πάπα τῆς αὐτῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης Λέοντος, τῷ σταλέντι πρὸς Φλαυιανόν, τὸν ἐν ἁγίοις [*cf. *290-295*], ὃν καὶ στήλην ὀρθοδοξίας ἡ τοιαύτη σύνοδος ἀπεκάλεσεν.

554 Ἔτι μὴν καὶ ταῖς συνοδικαῖς ἐπιστολαῖς ταῖς γραφείσαις παρὰ τοῦ μακαρίου Κυρίλλου κατὰ Νεστορίου τοῦ δυσσεβοῦς πρὸς τοὺς τῆς ἀνατολῆς ἐπισκόπους· ἑπομένη τε ταῖς τε ἁγίαις καὶ οἰκουμενικαῖς πέντε συνόδοις, καὶ τοῖς ἁγίοις καὶ ἐγκρίτοις πατράσι, καὶ συμφώνως ὁρίζουσα ὁμολογεῖ τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν ἀληθινὸν Θεὸν ἡμῶν, τὸν ἕνα τῆς ἁγίας ὁμοουσίου καὶ ζωαρχικῆς Τριάδος, τέλειον ἐν θεότητι, καὶ τέλειον τὸν αὐτὸν ἐν ἀνθρωπότητι, Θεὸν ἀληθῶς, καὶ ἄνθρωπον ἀληθῶς, αὐτὸν ἐκ ψυχῆς λογικῆς καὶ σώματος· ὁμοούσιον τῷ πατρὶ κατὰ τὴν θεότητα, καὶ ὁμοούσιον ἡμῖν τὸν αὐτὸν κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα· κατὰ πάντα ὅμοιον ἡμῖν χωρὶς ἁμαρτίας [*cf. Hb 4,15*]·

555 Τὸν πρὸ αἰώνων μὲν ἐκ τοῦ πατρὸς γεννηθέντα κατὰ τὴν θεότητα, ἐπ' ἐσχάτων δὲ τῶν ἡμερῶν τὸν αὐτὸν δι' ἡμᾶς καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν ἐκ πνεύματος ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς παρθένου, τῆς κυρίως καὶ κατὰ ἀλήθειαν Θεοτόκου, κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν Χριστὸν υἱὸν κύριον μονογενῆ ἐν δύο φύσεσιν ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως, ἀχωρίστως, ἀδιαιρέτως γνωριζόμενον, οὐδαμοῦ τῆς τῶν φύσεων διαφορᾶς ἀνῃρημένης διὰ τὴν ἕνωσιν, σωζομένης δὲ μᾶλλον τῆς ἰδιότητος ἑκατέρας φύσεως, καὶ εἰς ἓν πρόσωπον, καὶ μίαν ὑπόστασιν συντρεχούσης, οὐκ εἰς δύο πρόσωπα μεριζόμενον ἢ διαιρούμενον, ἀλλ' ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν υἱὸν μονογενῆ Θεοῦ λόγον κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, καθάπερ ἄνωθεν οἱ προφῆται περὶ αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς ἡμᾶς Ἰησοῦς ὁ Χριστὸς ἐξεπαίδευσε, καὶ τὸ τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῖν παραδέδωκε σύμβολον.[1]

Concordiamo nel dissociare dalla santa chiesa di Dio e nel colpire con 552
anatema anche Onorio, che fu papa dell'antica Roma, perché, esaminando gli scritti che egli inviò a Sergio, abbiamo constatato che aderì in tutto al suo pensiero e confermò le sue empie dottrine.

553-559: Sessione 18ª, 16 settembre 681

Definizione sulle due volontà e attività in Cristo

Il presente santo concilio ecumenico accoglie con fede e riceve a braccia 553
aperte la relazione del santissimo e beatissimo papa dell'antica Roma, Agatone, indirizzata al nostro piissimo e fedelissimo imperatore Costantino [IV], che ha condannato, indicandoli per nome, quelli che hanno predicato o insegnato, come è stato mostrato sopra, una sola volontà e una sola attività nell'economia dell'incarnazione di Cristo, nostro vero Dio [*cf. *542-545*]; ha accolto, similmente, anche l'altra relazione sinodale, mandata alla sua serenità [l'imperatore], divinamente ispirata, dal santo sinodo dei centoventicinque vescovi, cari a Dio, svoltosi sotto lo stesso santissimo papa [*cf. *546-548*]. Il concilio le accoglie perché sono in armonia sia col santo concilio di Calcedonia [*cf. *300-306*], sia col Tomo del santissimo e beatissimo papa di questa stessa antica Roma, Leone, mandato a Flaviano, uomo santo, che da quel sinodo fu definito colonna dell'ortodossia.

Tali relazioni sono anche conformi alle lettere sinodali scritte dal beato 554
Cirillo contro l'empio Nestorio e indirizzate ai vescovi dell'Oriente. Seguendo dunque i cinque santi concili ecumenici e i santi e eminenti padri, questo sinodo in accordo con essi definisce e confessa il signore nostro Gesù Cristo, nostro vero Dio, uno della santa, consostanziale e vivificante Trinità, perfetto nella sua divinità e perfetto nella sua umanità; veramente Dio e veramente uomo, composto di anima razionale e di corpo, consostanziale al Padre secondo la divinità e consostanziale a noi nella sua umanità; simile a noi in tutto, meno che nel peccato [*cf. Eb 4,15*].

Generato dal Padre prima dei secoli secondo la divinità e generato in 555
questi ultimi tempi per noi e per la nostra salvezza dallo Spirito Santo e da Maria vergine, che è nel senso più pieno del termine madre di Dio secondo l'umanità; un solo e medesimo Cristo, figlio unigenito di Dio, da riconoscersi in due nature senza confusione, mutamento, separazione, divisione, senza che in nessun modo, a causa dell'unione, venga soppressa la differenza delle nature, ma al contrario salvaguardando la proprietà dell'una e dell'altra e concorrendo entrambe a formare una sola persona e sussistenza; non diviso e scomposto in due persone, ma un solo e medesimo figlio unigenito, Verbo di Dio, signore Gesù Cristo, come un tempo i profeti ci rivelarono di lui, lo stesso Gesù Cristo ci insegnò e il simbolo dei santi padri ci ha trasmesso.[1]

***555** [1] Da τέλειον ἐν θεότητι («perfetto nella divinità» [*554]) fin qui preso quasi letteralmente dalla definizione di Calcedonia (*301s).

556 Καὶ δύο φυσικὰς θελήσεις ἤτοι θελήματα ἐν αὐτῷ, καὶ δύο φυσικὰς ἐνεργείας ἀδιαιρέτως, ἀτρέπτως, ἀμερίστως, ἀσυγχύτως κατὰ τὴν τῶν ἁγίων πατέρων διδασκαλίαν ὡσαύτως κηρύττομεν· καὶ δύο μὲν φυσικὰ θελήματα οὐχ ὑπεναντία, μὴ γένοιτο, καθὼς οἱ ἀσεβεῖς ἔφησαν αἱρετικοί, ἀλλ' ἑπόμενον τὸ ἀνθρώπινον αὐτοῦ θέλημα, καὶ μὴ ἀντιπίπτον, ἢ ἀντιπαλαῖον, μᾶλλον μὲν οὖν καὶ ὑποτασσόμενον τῷ θείῳ αὐτοῦ καὶ πανσθενεῖ θελήματι· ἔδει γὰρ τὸ τῆς σαρκὸς θέλημα κινηθῆναι, ὑποταγῆναι δὲ τῷ θελήματι τῷ θεϊκῷ κατὰ τὸν πάνσοφον Ἀθανάσιον·[1] ὥσπερ γὰρ ἡ αὐτοῦ σάρξ, σὰρξ τοῦ Θεοῦ λόγου λέγεται καὶ ἔστιν, οὕτω καὶ τὸ φυσικὸν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ θέλημα ἴδιον τοῦ Θεοῦ λόγου λέγεται καὶ ἔστι, καθά φησιν αὐτός· «ὅτι καταβέβηκα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμόν, ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με πατρός» [*Io 6,38*], ἴδιον λέγων θέλημα αὐτοῦ τὸ τῆς σαρκός, ἐπεὶ καὶ ἡ σὰρξ ἰδία αὐτοῦ γέγονεν· ὃν γὰρ τρόπον ἡ παναγία καὶ ἄμωμος ἐψυχωμένη αὐτοῦ σὰρξ θεωθεῖσα οὐκ ἀνῃρέθη, ἀλλ' ἐν τῷ ἰδίῳ αὐτῆς ὅρῳ τε καὶ λόγῳ διέμεινεν, οὕτω καὶ τὸ ἀνθρώπινον αὐτοῦ θέλημα θεωθὲν οὐκ ἀνῃρέθη, σέσωσται δὲ μᾶλλον, κατὰ τὸν θεολόγον Γρηγόριον λέγοντα· «τὸ γὰρ ἐκείνου θέλειν, τὸ κατὰ τὸν σωτῆρα νοούμενον οὐδὲ ὑπεναντίον Θεῷ, θεωθὲν ὅλον».[2]

557 Δύο δὲ φυσικὰς ἐνεργείας ἀδιαιρέτως, ἀτρέπτως, ἀμερίστως, ἀσυγχύτως ἐν αὐτῷ τῷ κυρίῳ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ τῷ ἀληθινῷ Θεῷ ἡμῶν δοξάζομεν, τουτέστι θείαν ἐνέργειαν καὶ ἀνθρωπίνην ἐνέργειαν κατὰ τὸν θεηγόρον Λέοντα τρανέστατα φάσκοντα· «ἐνεργεῖ γὰρ ἑκατέρα μορφὴ μετὰ τῆς θατέρου κοινωνίας ὅπερ ἴδιον ἔσχηκε, τοῦ μὲν λόγου κατεργαζομένου τοῦτο ὅπερ ἐστὶ τοῦ λόγου, τοῦ δὲ σώματος ἐκτελοῦντος ἅπερ ἐστὶ τοῦ σώματος» [**294*]. Οὐ γὰρ δήπου μίαν δώσομεν φυσικὴν τὴν ἐνέργειαν Θεοῦ καὶ ποιήματος, ἵνα μήτε τὸ ποιηθὲν εἰς τὴν θείαν ἀναγάγωμεν οὐσίαν, μήτε μὴν τῆς θείας φύσεως τὸ ἐξαίρετον εἰς τὸν τοῖς γεννητοῖς πρέποντα καταγάγωμεν τόπον· ἑνὸς γὰρ καὶ τοῦ αὐτοῦ τά τε θαύματα καὶ τὰ πάθη γινώσκομεν κατ' ἄλλο καὶ ἄλλο τῶν, ἐξ ὧν ἐστι, φύσεων, καὶ ἐν αἷς τὸ εἶναι ἔχει, ὡς ὁ θεσπέσιος ἔφησε Κύριλλος.[1]

558 Πάντοθεν γοῦν τὸ ἀσύγχυτον καὶ ἀδιαίρετον φυλάττοντες, συντόμῳ φωνῇ τὸ πᾶν ἐξαγγέλλομεν· ἕνα τῆς ἁγίας Τριάδος καὶ μετὰ σάρκωσιν τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν ἀληθινὸν Θεὸν ἡμῶν εἶναι πιστεύοντες, φάμεν δύο αὐτοῦ τὰς φύσεις ἐν τῇ μιᾷ αὐτοῦ διαλαμπούσας ὑποστάσει, ἐν ᾗ τά τε θαύματα, καὶ τὰ παθήματα δι' ὅλης αὐτοῦ τῆς οἰκονομικῆς ἀναστροφῆς, οὐ κατὰ φαντασίαν, ἀλλὰ ἀληθῶς ἐπεδείξατο, τῆς φυσικῆς ἐν αὐτῇ τῇ μιᾷ ὑποστάσει διαφορᾶς γνωριζομένης τῷ μετὰ τῆς θατέρου κοινωνίας ἑκατέραν φύσιν θέλειν τε καὶ ἐνεργεῖν τὰ ἴδια καθ' ὃν δὴ λόγον καὶ δύο φυσικὰ θελήματά τε καὶ ἐνεργείας δοξάζομεν πρὸς σωτηρίαν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους καταλλήλως συντρέχοντα.

---

*556 [1] Atanasio d'Alessandria, *Tractatus in illud «Nunc anima mea turbata est»* [Gv 12,27] (perduto).
[2] Gregorio Nazianzeno, *Oratio* 30, 12 (PG 36, 117C).

*557 [1] Le parole sembrano riportare in stile alquanto libero particolarmente il contenuto dottrinale della Lettera sinodale a Nestorio, nn. 8-9 (AcOe 1/I/I, 38), dei

Nello stesso modo proclamiamo in lui, secondo l'insegnamento dei santi padri, due volontà naturali e due operazioni naturali, senza divisione, senza mutamenti, senza separazione o confusione. Le due volontà naturali non sono in contrasto fra loro (non sia mai detto!), come affermano gli empi eretici, ma la sua volontà umana segue, senza opposizione o riluttanza, o meglio, è sottoposta alla sua volontà divina e onnipotente. Era necessario, infatti, che la volontà della carne fosse guidata e sottomessa al volere divino, secondo il sapientissimo Atanasio.[1] Come, infatti, la sua carne è detta la carne del Verbo di Dio, e lo è realmente, così la volontà naturale della sua carne è detta ed è volontà propria del Verbo di Dio, secondo quanto egli stesso afferma: «Sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato» [*Gv 6,38*]. Egli afferma essere sua la volontà della sua carne, poiché anche la carne è diventata sua. Come, infatti, la sua carne tutta santa, immacolata e animata, sebbene deificata, non è stata cancellata, ma è rimasta nel proprio stato e nel proprio modo d'essere, così la sua volontà umana, anche se deificata, non fu annullata, ma piuttosto salvata, secondo quanto dice Gregorio il «teologo»: «Perché il suo volere – quello del Salvatore – non è contrario a Dio, dal momento che è totalmente divinizzato».[2] 556

Noi riconosciamo nello stesso signore nostro Gesù Cristo, nostro vero Dio, due attività naturali, senza divisioni di sorta, senza mutazioni, separazioni e confusioni; cioè un'operazione divina e un'operazione umana, secondo quanto afferma molto chiaramente Leone, l'ispirato da Dio: «Ciascuna natura agisce in comunione con l'altra secondo ciò che le è proprio; il Verbo opera ciò che è proprio del Verbo, il corpo compie ciò che è proprio del corpo» [**294*]. Non attribuiremo, certamente, una sola naturale attività a Dio e alla creatura, per evitare di elevare la creatura fino all'essenza divina o di abbassare la sublimità della natura divina al livello proprio delle creature. Riconosciamo che i miracoli come le sofferenze sono dello stesso e medesimo Cristo secondo le differenti nature di cui è composto e in cui ha il suo essere, come disse l'eminentissimo Cirillo.[1] 557

Insomma, restando fermo il concetto di inconfuso e di indiviso, riassumiamo tutto in quest'unica espressione: poiché crediamo che una delle persone della santa Trinità, divenuta dopo l'incarnazione il signore nostro Gesù Cristo, è il nostro vero Dio, affermiamo che due sono le sue nature che risplendono nella sua unica ipostasi nella quale, durante tutta l'economia della sua vita incarnata, operò prodigi e soffrì dolori non in apparenza ma realmente. La differenza delle nature in questa unica ipostasi si riconosce dal fatto che ciascuna natura, senza divisione o confusione, voleva e operava conformemente al proprio essere in comunione con l'altra. In questo modo, noi proclamiamo anche due volontà e attività naturali, che concorrono insieme alla salvezza del genere umano. 558

---

suoi anatematismi 4 e 9 (*255 260), della Lettera a Giovanni d'Antiochia (*271 273), degli *Scholia de incarnatione Unigeniti* (*Florilegium Cyrillianum*, 112s: ACOe 1/V/I, 229) e del *Thesaurus de Trinitate* (PG 75, 388). Hanno somiglianza anche con l'anatematismo 3 del concilio di Costantinopoli II (*423).

559 Τούτων τοίνυν μετὰ πάσης πανταχόθεν ἀκριβείας τε καὶ ἐμμελείας παρ' ἡμῶν διατυπωθέντων, ὁρίζομεν ἑτέραν πίστιν μηδενὶ ἐξεῖναι προφέρειν, ἤγουν συγγράφειν ἢ συντιθέναι ἢ φρονεῖν ἢ διδάσκειν ἑτέρως· τοὺς δὲ τολμῶντας ἢ συντιθέναι πίστιν ἑτέραν ἢ προκομίζειν ἢ διδάσκειν, ἢ παραδιδόναι ἕτερον σύμβολον τοῖς ἐθέλουσιν ἐπιστρέφειν εἰς ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας ἐξ Ἑλληνισμοῦ ἢ ἐξ Ἰουδαϊσμοῦ, ἢ γοῦν ἐξ αἱρέσεως οἵας οὖν, ἢ καινοφωνίαν, ἤτοι λέξεως ἐφεύρεσιν πρὸς ἀνατροπὴν εἰσάγειν τῶν νυνὶ παρ' ἡμῶν διορισθέντων· τούτους, εἰ μὲν ἐπίσκοποι εἶεν, ἢ κληρικοί, ἀλλοτρίους εἶναι τοὺς ἐπισκόπους τῆς ἐπισκοπῆς καὶ τοὺς κληρικοὺς τοῦ κλήρου· εἰ δὲ μονάζοντες εἶεν ἢ λαϊκοί, ἀναθεματίζεσθαι αὐτούς.

LEO II: 17 Aug. 682 – 3 Iul. 683

561-563: Ep. *Regi regum* ad Constantinum IV imp., cc. Aug. 682

Dopo che i legati del papa erano ritornati a Roma da Costantinopoli, Leone II spedì, oltre la lettera all'imperatore sotto riportata, anche lettere ai vescovi di Spagna (*Cum diversa sint*) e a Ervig, re di Spagna (*Cum unus exstet*) (MaC 11, 1050E-1053B 1055E-1058C / PL 96, 413A-415C 418B-420D / CdLuc 350-354 357-361 - JR 2119 2120), in cui riconosce il concilio Costantinopolitano III In esse accenna anche alla condanna di Onorio: «Coloro invece che si erano mostrati nemici contro la purezza della fede apostolica. . furono puniti con la condanna, cioè Teodoro di Fara ... assieme ad Onorio, che non spense subito all'inizio la fiamma dell'insegnamento eretico, come sarebbe dovuto avvenire da parte dell'autorità apostolica, ma con la sua negligenza la favorì» («Qui vero >

Confirmatio decisionum Conc. Constantinopolitani III, contra Monotheletas et Honorium I papam

561 Cognovimus enim, quod sancta et universalis et magna sexta Synodus [*Constantinopolitana III*] eadem, quae et universum concilium assidens huic Sanctae Sedi Apostolicae [*Romanum a. 680*] ... senserit, ... atque concorditer nobiscum confessa est:

Unum esse de sancta et inseparabili Trinitate nostrum Dominum Iesum Christum, ex duabus et in duabus naturis inconfuse, inseparabiliter, indivise consistentem, ut vere Deum perfectum et hominem perfectum eumdem ipsum, salvaque proprietate uniuscuiusque in eo convenientium naturarum, eumdem ipsum divina operatum ut Deum et humana inseparabiliter operatum ut hominem, absque solo peccato: et duas idcirco naturales voluntates duasque naturales operationes eum habere veraciter praedicavit, per quae principaliter et naturarum eius veritas demonstratur, usque ad cognoscendam profecto differentiam, quarum sunt naturarum, ex quibus et in quibus unus idemque Dominus noster Iesus Christus consistit; per quae revera probavimus, hanc sanctam ... sextam Synodum ... apostolicam praedicationem inoffenso pede fuisse secutam, sanctorumque et universalium quinque conciliorum definitionibus in omnibus consentientem, nihil super statuta orthodoxae

Stabilito tutto ciò con ogni possibile prudenza e diligenza, deliberiamo che non è lecito ad alcuno esprimere o scrivere, comporre o credere una diversa formula di fede e tanto meno insegnarla ad altri. Quelli poi che osassero comporre una diversa formula, o insegnare e trasmettere un altro simbolo a coloro che desiderano convertirsi alla verità dal paganesimo, dal giudaismo, o da qualsiasi altra eresia; o tentassero di introdurre nuove espressioni per sconvolgere quanto da noi è stato definito, queste persone, se vescovi o chierici, decadano dall'episcopato o dallo stato clericale; se poi si tratta di monaci o di laici, siano colpiti da anatema. 559

LEONE II: 17 agosto 682 – 3 luglio 683

561-563: Lettera *Regi regum* all'imperatore Costantino IV, circa agosto 682

adversum apostolicae traditionis puritatem perduelliones exstiterant, ... condemnatione multati sunt: i.e. Theodorus Pharan ... cum Honorio, qui flammam haeretici dogmatis non, ut decuit apostolicam auctoritatem, incipientem exstinxit, sed negligendo confovit») (Lettera ai vescovi della Spagna); «assieme a loro Onorio di Roma, che acconsentì che l'immacolata regola della tradizione apostolica ricevuta dai suoi predecessori, venisse macchiata» («una cum eis Honorius Romanus, qui immaculatam apostolicae traditionis regulam, quam a praedecessoribus suis accepit, maculari consensit») (Lettera a Ervig). *Ed.*: MaC 11, 727D-731D / HaC 3, 1471C-1475B / PL 96, 404B-408B (= Lettera 3). – *Reg.*: JR 2118.

Conferma delle decisioni del III concilio di Costantinopoli contro i monoteliti e papa Onorio I

Abbiamo appreso infatti che il santo ecumenico e grande sesto concilio [*quello di Costantinopoli III*], come pure l'intero sinodo [*di Roma, a. 680*] adunato attorno a questa santa sede apostolica ... ha pensato, ... e in concordanza con noi ha professato: 561

Che il nostro Signore Gesù Cristo è uno della santa e inseparabile Trinità ed è composto di due e in due nature in modo inconfuso, inseparabile, indiviso; che come unico e medesimo è veramente perfetto Dio come perfetto uomo, mantenendo la peculiarità delle due nature in lui confluenti; che egli uno e medesimo come Dio operò cose divine e come uomo inseparabilmente operò le cose umane, eccettuato solo il peccato; ⟨il concilio⟩ proclamò veracemente, che egli perciò ha due volontà naturali e due attività naturali, attraverso le quali viene anche principalmente dimostrata la verità delle sue nature, affinché si riconosca chiaramente la differenza, a quali nature esse appartengono, delle quali e nelle quali è composto l'unico e medesimo Signore nostro Gesù Cristo; a motivo di ciò in effetti abbiamo riconosciuto che questo santo ... sesto concilio ... ha seguito la predicazione apostolica senza inciampare, in accordo in tutti i punti con le definizioni dei cinque santi concili ecumenici, nulla aggiungendo o togliendo oltre le decisioni della fede ortodossa, ma

fidei augentem aut minuentem, sed regiam et evangelicam semitam rectissime gradientem, et in his atque per eos sacrorum dogmatum lima et probabilium catholicae Ecclesiae Patrum doctrina servata est ...

562 Et quia [*Synodus Constantinopolitana*] definitionem rectae fidei ... plenissime praedicavit, quam et Apostolica Sedes beati Petri Apostoli ... veneranter suscepit, idcirco et Nos, et per Nostrum officium haec veneranda Sedes Apostolica concorditer ac unanimiter his quae definita sunt ab ea, consentit et beati Petri auctoritate confirmat ...

563 Pariterque anathematizamus novi erroris inventores, id est Theodorum Pharanitanum episcopum, Cyrum Alexandrinum, Sergium, Pyrrhum ... necnon et *Honorium*, qui hanc apostolicam Ecclesiam non apostolicae traditionis doctrina lustravit, sed *profana proditione immaculatam fidem subvertere conatus est* [*graeca recensio:* τῇ βεβήλῳ προδοσίᾳ μιανθῆναι τὴν ἄσπιλον παρεχώρησε].

BENEDICTUS II: 26 Iul. 684 – 8 Maii 685

564: Conc. TOLETANUM XIV, 14-20 Nov. 684

De proprietatibus utriusque in Christo naturae

564 (c. 8) At nunc nos ... [*fidelibus*] praedicamus, brevi admodum definitione collecta, ut in una enim Christi Filii Dei persona duarum naturarum individuas proprietates agnoscant, sicut indivisas atque inseparabiles, ita inconfusas et inconvertibiles permanere, unam deitatis, alteram hominis, unam qua ex Deo Patre est genitus, alteram qua ex Maria virgine generatus. Utraque ergo ei generatio plena, utraque perfecta, nihil minus ex deitate habens, nihil imperfectum ex humanitate suscipiens, non naturarum geminatione divisus, non persona geminatus, sed plenus Deus plenusque homo absque omni peccato in singularitate personae unus est Christus.

Unus igitur in utraque natura consistens et divinitatis signis effulget et humanitatis passionibus subiacet. Nec enim alter ex Patre, alter ex matre est genitus, cum tamen aliter de Patre, aliter de matre sit natus: ipse tamen in utroque naturarum genere non divisus, sed unus idemque et Dei et hominis filius; ipse vivit moriens, ipse moritur vivens; ipse impassibilis patiens, ipse passioni non subiacens nec deitate succumbens nec humanitate passioni se subtrahens; habens ex deitatis natura non posse mori, habens ex humanitatis substantia et

seguendo in modo giustissimo il sentiero regio ed evangelico; in esse e mediante esse son state mantenute l'elaborazione dei principi sacri e la dottrina dei padri riconosciuti della chiesa cattolica ...

E giacché [*il concilio di Costantinopoli*] annunciò con grande pienezza ... 562
la definizione della giusta fede, che anche la sede apostolica del beato apostolo Pietro ... ha accolto con venerazione, perciò sia Noi, come attraverso il nostro ministero questa veneranda sede apostolica, concordemente e unanimamente approviamo ciò che da esso è stato definito e lo confermiamo con l'autorità del beato Pietro ...

E parimenti colpiamo gli autori del nuovo errore con l'anatema, cioè 563
Teodoro, vescovo di Fara, Ciro d'Alessandria, Sergio, Pirro ... e anche *Onorio*, che non illuminò questa chiesa apostolica con la dottrina della tradizione apostolica, ma *tentò di sovvertire l'immacolata fede con profano tradimento* [*versione greca:* permise che ⟨la chiesa⟩ immacolata fosse macchiata da profano tradimento].

BENEDETTO II: 26 luglio 684 – 8 maggio 685

564: 14° sinodo di TOLEDO, 14-20 nov. 684

Il re Ervig soddisfece il desiderio di papa Leone II (cf. *561° la lettera ivi accennata) e indisse questo sinodo per confermare le decisioni che erano state prese nel concilio di Costantinopoli III contro i monoteliti. – *Ed.*: Bruns 1, 351s / PL 84, 508A-509A / MaC 11, 1089C-1090C / HaC 3, 1755C-1756B / CdLuc 732s / CVis 445s.

Le peculiarità delle due nature in Cristo

(c. 8) Ma ora noi ... predichiamo [*ai fedeli*], riassumendolo molto bre- 564
vemente, che essi devono riconoscere che le indivisibili peculiarità delle due nature nell'unica persona di Cristo, Figlio di Dio, come permangono indivise e inseparabili, così inconfuse e immutabili, l'una della divinità, l'altra dell'uomo, l'una nella quale egli è stato generato da Dio Padre, l'altra nella quale egli è stato generato da Maria Vergine. Ambedue le generazioni sono complete, ambedue perfette; egli non ha nulla di meno dalla divinità, non prende nulla di imperfetto dall'umanità; non è diviso per la duplicità delle nature, non duplicato nella persona, ma, come Dio completo e uomo completo senza alcun peccato, è nella singolarità della persona l'unico Cristo.

Sussistendo come unico dunque nelle due nature, rifulge dei segni della divinità e soggiace alle sofferenze dell'umanità. Non fu infatti generato uno dal Padre, uno dalla madre, sebbene tuttavia sia nato diversamente dal Padre che dalla madre: tuttavia egli nelle due forme di natura non è diviso, ma unico e medesimo, Figlio sia di Dio che dell'uomo; egli stesso vive, sebbene muoia, e muore, sebbene viva; egli stesso è non soggetto a soffrire pur soffrendo, non soggiacendo alla sofferenza, né soccombendo ⟨ad essa⟩ nella divinità, né si

nolle et posse mori; ex una immortalis habetur, ex altera mortalium condicione resolvitur; habens in aeterna divinitatis voluntate quo susceptum hominem sumeret, habens in suscepti hominis voluntate, ut humana voluntas Deo subdita esset. Unde et ipse dicit ad Patrem: «Pater, non mea voluntas, sed tua fiat» [*Lc 22,42*], alteram videlicet ostendens voluntatem divinitatis qua susceptus est homo, alteram hominis qua oboediendum est Deo.

(c. 9) Et ideo secundum harum duarum differentiam naturarum, duarum quoque inseparabilium proprietates praedicandae sunt voluntatum et operum.

(c. 10) ... Si quis igitur Iesu Christo Dei Filio ex utero Mariae virginis nato aliquid aut divinitatis imminuit aut de suscepta humanitate subducit, excepta sola lege peccati, et eum non verum Deum hominemque perfectum in una persona subsistentem sincerissime credit, anathema sit.

SERGIUS I: 15 dec. 687 – 8 sept. 701

566-567: Conc. TOLETANUM XV, coeptum 11 Maii 688: Apologia Iuliani

Il 14° sinodo di Toledo (684) aveva accolto un'opera di Giuliano, arcivescovo di Toledo e primate della Spagna († 690), dal titolo *Apologia fidei verae* (scritta contro i monoteliti). In essa c'erano due proposizioni dottrinali che Benedetto II riprovò, cioè innanzitutto che la volontà generò la volontà, così come anche la sapienza la sapienza, e poi che in Cristo ci sarebbero tre sostanze. Giuliano rimase però nelle sue opinioni biasimate e scrisse una seconda apologia, il *Liber responsionis fidei nostrae*. Che tale opera venisse accolta negli atti del 15° sinodo di Toledo, poté essere ottenuto da lui facilmente, essen- ▷

Protestatio de Trinitate divina et de incarnatione

566 (1) ... Invenimus, quod in libro illo *Responsionis fidei nostrae*, quem per Petrum regionarium Romanae Ecclesiae miseramus, id primum capitulum iam dicto papae [*Benedicto II*] incaute visum fuisset a nobis positum, ubi nos secundum divinam essentiam diximus: «Voluntas genuit voluntatem, sicut et sapientia sapientiam»; quod vir ille in incuriosa lectionis transcursione praeteriens existimavit, haec ipsa nomina iuxta relativum, aut secundum comparationem humanae mentis nos posuisse: et ideo ipsa renotatione sua ita nos admonere iussus est, dicens: «Naturali ordine cognoscimus, quia verbum ex mente originem ducit, sicut ratio et voluntas, et converti non possunt, ut dica-

sottrae alla sofferenza nell'umanità; in base alla natura della divinità ha di non poter morire, in base alla sostanza dell'umanità ha sia di non voler morire come di poter morire; in base all'una condizione è ritenuto immortale, in base all'altra, quella dei mortali, si dissolve; ha nell'eterna volontà della divinità di usare dell'uomo assunto; ha nella volontà dell'uomo assunto che la volontà umana sia soggetta a Dio. Onde egli stesso dice al Padre: «Padre, non avvenga la mia, ma la tua volontà» [*Lc 22,42*], e mostra così che l'una è la volontà di Dio, in forza della quale l'uomo è stato assunto, l'altra quella dell'uomo, con la quale si deve obbedire a Dio.

(c. 9) E quindi secondo la differenza di queste due nature si deve anche predicare la peculiarità di due volontà e attività inseparabili.

(c. 10) ... Perciò se qualcuno a Gesù Cristo, Figlio di Dio, che nacque dal seno della Vergine Maria o toglie dalla divinità o sottrae dall'umanità qualcosa, eccetto solo la legge del peccato, e non crede sinceramente che egli esiste come vero Dio e perfetto uomo in una sola persona, sia colpito dall'anatema.

GIOVANNI V: 23 luglio 685 – 2 agosto 686
CONONE: 21 ott. 686 – 21 sett. 687

SERGIO I: 15 dic. 687 – 8 sett. 701

566-567: 15° sinodo di TOLEDO, inizio 11 maggio 688: Apologia di Giuliano

done il presidente. Papa Sergio I, si dice, abbia approvato questa spiegazione. Contrariamente ai padri spagnoli, più tardi i sinodali del sinodo di Francoforte respinsero la seconda proposizione dottrinale di Giuliano (*613) Si deve ammettere che non corrisponde né a logica cogente né a consuetudini ecclesiastiche porre come sullo stesso grado d'essere una sostanza completa (la natura divina) e due incomplete (l'anima e il corpo della natura umana) facendo semplicemente un'aggiunta nell'enumerazione. – *Ed.*: MaC 12, 10E-12D / HaC 3, 1761B-1762D / PL 96, 525A-529B / CdLuc 741-746 / CVis 453-456.

Spiegazione circa la divina Trinità e l'incarnazione

(1) ... Abbiamo appreso che nel *Liber responsionis fidei nostrae*, che 566
avevamo mandato alla chiesa romana attraverso il regionario Pietro, al suddetto papa [*Benedetto II*] sembrò che il primo capitolo fosse stato scritto da noi in modo imprudente laddove in riferimento all'essenza divina diciamo: «La volontà generò la volontà, come pure la sapienza la sapienza»; quell'uomo trascorrendo ciò in un rapido, non attento passaggio di lettura credette che avessimo posto quest'espressione in senso relativo o nel senso di un paragone con la mente umana; e perciò fu indotto ad ammonirci nella sua risposta, dicendo: «Sappiamo quanto all'ordine naturale, che la parola ha origine dalla mente, come la ragione e la volontà; e non possono essere scambiati,

tur: quia sicut verbum et voluntas de mente procedit, ita et mens de verbo aut voluntate»; et ex ista comparatione visum est Romano Pontifici, voluntatem ex voluntate non posse dici.

Nos autem non secundum hanc comparationem humanae mentis, nec secundum relativum, sed secundum essentiam diximus: Voluntas ex voluntate, sicut et sapientia ex sapientia. Hoc enim est Deo esse, quod velle: hoc velle, quod sapere. Quod tamen de homine dici non potest. Aliud quippe est homini id, quod est sine velle, et aliud velle etiam sine sapere. In Deo autem non est ita, quia simplex ita natura est, et ideo hoc est illi esse, quod velle, quod sapere. ...

567 (4) Ad secundum quoque retractandum capitulum transeuntes, quo idem Papa incaute nos dixisse putavit, *tres substantias in Christo* Dei Filio profiteri: sicut nos non pudebit, quae sunt vera defendere, ita forsitan quosdam pudebit, quae vera sunt ignorare. Quis enim nesciat, unumquemque hominem duabus constare substantiis, animae scilicet et corporis? [*Provocatur ad 2Cor 4,16 et Ps 62,2*] ...

(5) Contra quam regulam invenimus item in Scripturis aut carne plerumque nominata totum hominem posse intelligi aut anima sola interdum nominata totius hominis perfectionem agnosci. Quapropter natura divina humanae sociata naturae possunt et tres proprie et duae tropice appellari substantiae. Sed aliud est, cum per proprietatem totus homo exprimitur, aliud, cum a parte totus intelligitur. Est enim quidam modus locutionis, qui frequenter in Scripturis divinis positus invenitur, quo significatur a parte totum: hic etiam tropus apud grammaticos «synecdoche» dicitur.

568-575: Conc. TOLETANUM XVI, coeptum 2 Maii 693: Symbolum

De Trinitate divina

568 (art. 1) Credimus et confitemur omnium creaturarum, quae trinis rerum machinis continentur, auctricem atque conservatricem individuam Trinitatem: (2) id est Patrem, qui est totius fons et origo divinitatis; Filium, qui est plena imago Dei propter expressam in se paternae claritatis unionem, ante omnium saeculorum eventum ex Patris intimo ineffabiliter genitus; Spiritum vero Sanctum ex Patre Filioque absque aliquo initio procedentem.

569 (3) Qui tres, quamquam personarum secernantur distinctione, numquam tamen separantur potentiae maiestate: inseparabilis nempe aequalitatis eorum insinuatur divinitas. Et tamen, quamvis Pater genuerit Filium, nec ideo Filius sit idem qui Pater, neque Pater sit ipse qui Filius, sed nec Spiritus Sanc-

così da ⟨poter⟩ dire: giacché la parola e la volontà procede dalla mente, così anche la mente dalla parola e dalla volontà»; e da questo paragone è sembrato al pontefice romano, che non si può dire «volontà da volontà».

La nostra asserzione però non era nel senso di questo paragone con la mente umana e non in senso relativo, ma in riferimento all'essenza: la volontà dalla volontà, come anche la sapienza dalla sapienza. Per Dio infatti essere e volere è lo stesso, lo stesso volere e sapere. Ciò tuttavia non può essere detto dell'uomo. Infatti è qualcos'altro per l'uomo ciò che egli è senza volere e qualcos'altro volere anche senza sapere. In Dio non è così, poiché la natura è così semplice, e perciò per lui l'essere è lo stesso che volere, che sapere. ...

(4) Per passare ora anche a trattare il secondo capitolo, in cui, come credette il medesimo papa avremmo detto imprudentemente di professare in Cristo, Figlio di Dio, tre sostanze, come noi non ci vergogniamo di difendere ciò che è vero, così forse alcuni si vergogneranno di ignorare ciò che è vero. Infatti chi non sa che ogni singolo uomo consta di due sostanze, cioè dell'anima e del corpo? [*Si rimanda a 2Cor 4,16 e Sal 63,2*] ... 567

(5) Contrariamente a questa regola troviamo parimenti nelle Scritture che si può intendere l'uomo intero quando per lo più vien nominata la carne, oppure viene intesa la perfezione dell'intero uomo, quando talora si nomina solo l'anima. Perciò la natura divina associata alla natura umana possono essere chiamate sia tre sostanze in senso proprio, sia due in senso figurato. È però diverso che venga espresso tutto l'uomo mediante la ⟨sua⟩ peculiarità e che venga compreso tutto mediante una ⟨sua⟩ parte. C'è infatti un modo di dire che si trova spesso nelle Scritture divine, con il quale si indica con la parte il tutto: vien chiamato questo tropo dai grammatici anche «sineddoche».

568-575: 16° sinodo di TOLEDO, iniziato il 2 maggio 693: Professione di fede

Questo simbolo riprende in gran parte quello dell'11° sinodo di Toledo (*525-541). Al *573 viene difesa la posizione di Giuliano riportata al *566.
Ed.: J. Madoz, *El símbolo del concilio XVI de Toledo* (Estudios Onienses I 3; Madrid 1946) 22-29 / MaC 12, 64D-68D / HaC 3, 1789E-1793C / CdLuc 772_{26}-779 / CVis 489-496.

La divina Trinità

(art. 1) Crediamo e professiamo come autrice e conservatrice di tutte le creature, che sono contenute nella triplice costruzione del mondo, l'indivisa Trinità: (2) cioè il Padre che è fonte e origine di tutta la divinità; il Figlio che è la piena immagine di Dio a motivo dell'unità in lui espressa con la gloria del Padre, generato ineffabilmente prima del sorgere di ogni tempo dall'intimo del Padre; e lo Spirito Santo, che procede dal Padre e dal Figlio senza inizio alcuno. 568

(3) Sebbene questi tre vengano separati mediante la distinzione delle persone, non vengono mai però divisi nella maestà della potenza: la loro divinità infatti viene resa nota come di eguaglianza inseparabile. E sebbene il Padre generò il Figlio, non è perciò né il Figlio lo stesso che il Padre, né il Padre 569

tus Pater sit Filiusque, sed tantum Patris Filiique Spiritus eidem Patri et Filio etiam ipse coaequalis. (4) Nequaquam in hac sancta Trinitate quicquam creatum servum famulumque convenit credi, nec adventitium vel subintroductum tamquam ei aliquando acciderit, quod constet eam aliquando minime habuisse, condecet autumari. ...

(6) Quarum tamen personarum, quamvis in hoc, quod ad se sunt, nulla possit separabilitas inveniri, in hoc vero, quod ad distinctionem adtinet, sunt quaedam, quae specialius unicuique possint pertinere personae: scilicet, quod Pater a nullo originem sumpsit, Filius Patre generante exsistit, Spiritus quoque Sanctus ex Patris Filiique unione procedit. ...

(10) Et ista dicentes non personarum confundimus proprietates, nec unionem substantiae separamus; nihil etiam in eadem sancta Trinitate maius aut minus credere oportet nihilque etiam imperfectum atque mutabile. ...

570 (12) Idcirco sunt quaedam, quae in hac sancta Trinitate indiscrete oporteat confiteri. In hoc etenim, quod ad se sunt Pater et Filius et Spiritus Sanctus, indiscrete unus Deus credendus est Pater cum Filio et Spiritu Sancto. Quod vero ad relativum adtinet, discrete personarum trium est praedicanda proprietas, Evangelista praedicante: Ite, docete omnes gentes in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti [*cf. Mt 28,19*]. Relativum etenim dicitur, quod una ad aliam persona referatur; nam quando dicitur Pater, Filii nihilominus persona signatur, et cum dicitur Filius, Pater ei sine dubio inesse monstratur.

(13) At nunc, quoniam Spiritus Sancti vocabulum, quo non tota Trinitas significatur, sed tertia quae est in Trinitate persona, quomodo secundum relativum ad Patris Filiique referatur personam, nequaquam apertissime pateat pro eo scilicet, quia sicut dicimus Spiritum Sanctum Patris, non consequenter dicimus Patrem Spiritus Sancti, ne Filius Spiritus Sanctus intellegatur; in aliis tamen vocabulis, quibus eiusdem Sancti Spiritus signatur persona, ad relativum pertinere dinoscitur. (14) Igitur «donum» specialiter Spiritum Sanctum accipimus, quae in sancta praenoscitur Trinitate tertia esse persona pro eo quod a Patre Filioque, cum quibus unius essentiae per omnia creditur, fidelibus condonetur: quapropter cum dicitur «donum donatoris» et «donator doni», relativum haud dubie declaratur: quod etiam de ipso vocabulo Spiritus Sancti inculpabiliter est credendum.

De Christo Filio Dei incarnato

571 (16) Unde, licet inseparabilia sint opera Trinitatis, tamen fideliter profitemur ..., quod non tota Trinitas susceperit carnem, sed solus Filius Dei, qui est ante saecula ex Dei Patris substantia genitus, in fine saeculorum de virgine Maria evangelio est teste enixus, qui ait: «Verbum caro factum est et habitavit in nobis» [*Io 1,14*]. ... (18) ... Angeli oraculum, cum Spiritum Sanctum superventurum in ea dicit, et virtutem Altissimi, qui est Dei Patris Filius, obumbra-

lo stesso che il Figlio; ma anche lo Spirito Santo non è né il Padre né il Figlio, ma solo lo Spirito del Padre e del Figlio e anch'egli eguale al Padre e al Figlio. (4) Non si deve assolutamente credere che in questa santa Trinità ⟨c'è⟩ qualcosa di creato, servo e servitore; non si deve neppure affermare che una qualche volta le sia come caduto in sorte qualcosa di aggiunto oppure di introdotto nascostamente, che consta che prima non avesse avuto. ...

(6) Sebbene in queste persone in ciò che sono in relazione a se stesse non possa essere trovata divisione alcuna, c'è tuttavia in ciò che riguarda la distinzione qualcosa che può particolarmente riguardare ogni singola persona, cioè che il Padre non prese origine da nessuno, che il Figlio esiste giacché il Padre genera, e che lo Spirito Santo procede dall'unità del Padre e del Figlio. ...

(10) Dicendo ciò non confondiamo le peculiarità delle persone, né separiamo l'unità della sostanza; non dobbiamo neppure credere, che in questa santa Trinità qualcosa ⟨sia⟩ maggiore o minore, e neppure che qualcosa ⟨sia⟩ imperfetto e mutabile. ...

(12) Perciò c'è qualcosa che in questa santa Trinità occorre professare in- 570
diviso. In ciò infatti, che il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo sono per sé, il Padre con il Figlio e lo Spirito Santo deve essere creduto indiviso come un solo Dio. Per quanto riguarda la relazione, la peculiarità delle tre persone deve essere proclamata in maniera divisa, come predica l'evangelista: Andate, ammaestrate tutti i popoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo [*cf. Mt 28,19*]. Si parla di «relazione» in quanto una persona si riferisce all'altra; infatti quando si dice «Padre» viene designata anche la persona del Figlio, e quando si dice «Figlio», appare che il Padre senza dubbio è in lui.

(13) Ora però non è affatto chiaro nella parola «Spirito Santo», con la quale non viene designata l'intera Trinità, ma la terza persona che è nella Trinità, come in senso relativo si riferisca alla persona del Padre e del Figlio, per il motivo cioè, che come parliamo dello Spirito Santo del Padre, così non parliamo in corrispondenza del Padre dello Spirito Santo, affinché non si intenda lo Spirito Santo come Figlio; negli altri vocaboli però con i quali si designa la persona dello Spirito Santo, si fa chiaro che essi contengono la relazione. (14) Particolarmente comprendiamo dunque lo Spirito Santo, di cui si sa che è la terza persona della santa Trinità, come «dono» ⟨e invero⟩ per il motivo che egli viene donato ai fedeli dal Padre e dal Figlio, con i quali crediamo che in tutto sia di una sola essenza; se perciò si parla del «dono del donatore» e del «donatore del dono» appare chiaro senza dubbio il senso relativo; ciò deve essere creduto anche della parola stessa «Spirito Santo», per evitare colpa.

Cristo, Figlio di Dio incarnato

(16) Onde, pur essendo inseparabili le opere della Trinità, tuttavia fedel- 571
mente professiamo ..., che non l'intera Trinità ha assunto carne, bensì solo il Figlio di Dio, che fu generato prima dei tempi dalla sostanza di Dio Padre e alla fine dei tempi nacque dalla Vergine Maria secondo la testimonianza del Vangelo che dice: «Il Verbo si è fatto carne e ha abitato tra noi» [*Gv 1,14*]. ... (18) ... L'oracolo dell'angelo, quando dice che lo Spirito Santo verrà su di lei, e annunciò che la potenza dell'Altissimo, che è il Figlio di Dio Padre, l'avreb-

turum eam praemonuit [*cf. Lc 1,35*], eiusdem Filii carni totam Trinitatem cooperatricem esse monstravit. (19) Quae scilicet virgo sicut ante conceptionem obtinuit virginitatis pudorem, ita post partum nullam sensit integritatis corruptionem; nam virgo concepit, virgo peperit, et post partum incorruptelae pudorem sine interceptione obtinuit. ...

572 (22) Ipse vero Dei Filius ab ingenito Patre genitus, a vero verus, a perfecto perfectus, ab uno unus, a toto totus, Deus sine initio, perfectum hominem de sancta et inviolata Maria semper virgine adsumpsisse est manifestus. (23) Cui etiam, sicut hominis perfectionem adscribimus, ita duas ei voluntates inesse, unam divinitatis suae, aliam humanitatis nostrae, nihilominus credimus: (24) quod etiam per quatuor Evangelistarum oracula eiusdem Redemptoris nostri affatu evidentissime declaratur; sic enim fatus est dicens: «Pater mi, si possibile est, transeat a me calix iste; verumtamen non sicut ego volo, sed sicut tu» vis [*Mt 26,39*]; et iterum: Non veni voluntatem meam facere, sed voluntatem eius, qui misit me [*cf. Io 6,38*] ...

(25) Quibus etiam adlocutionibus demonstrat suam voluntatem ad hominem retulisse se adsumptum, Patris ad divinitatem, in qua est idem unus et aequalis cum Patre: quippe quantum ad divinitatis adtinet unitatem, non est alia voluntas Patris, alia Filii; una enim est voluntas, ubi una persistit divinitas. Quantum autem ad hominis naturam adsumpti alia est voluntas deitatis suae, alia etiam humanitatis nostrae. (26) Proinde in hoc quod ait: «Non sicut ego volo, sed sicut tu» [*Mt 26,39*], patule ostendit non velle id fieri quod voluntate humani loquebatur affectus, sed propter quod ad terras paterna voluntate descenderat, cuius tamen Patris voluntas nequaquam contraria Filii voluntati exstitit, quia quibus est divinitas una, non potest esse voluntas diversa; et ubi in natura nihil potest diversitatis accidere, ibi nihilominus enumerantur generaliter aliqua numerosa.

573 (27) Igitur huius voluntatis sanctae vocabulum, quamvis per comparativam similitudinem Trinitatis, qua dicitur memoria, intellegentia et voluntas, ad personam Sancti referatur Spiritus, secundum hoc autem, quod ad se dicitur, substantialiter praedicatur. (28) Nam voluntas Pater, voluntas Filius, voluntas Spiritus Sanctus, quemadmodum Deus est Pater, Deus est Filius, Deus est Spiritus Sanctus, et multa alia similia, quae secundum substantiam dici ab his, qui catholicae fidei veridici cultores exsistunt, nulla ratione ambigitur. (29) Et sicut est catholicum dici Deum de Deo, lumen de lumine, lucem de luce, ita verae fidei est proba adsertio, voluntatem dici de voluntate, sicut sapientiam de sapientia, essentiam de essentia: et veluti Deus Pater genuit Filium Deum, ita voluntas Pater genuit Filium voluntatem. (30) Itaque quamquam secundum essentiam Pater voluntas, Filius voluntas, Spiritus Sanctus voluntas, non tamen secundum relativum unus esse credendus est, quoniam alius est Pater qui refertur ad Filium, alius Filius qui refertur ad Patrem, alius Spiritus Sanctus qui pro eo quod de Patre Filioque procedit, ad Patrem Filiumque refertur: non aliud, sed alius; quia quibus est unum esse in deitatis natura, his est in personarum distinctione specialis proprietas. ...

be adombrata [*cf. Lc 1,35*], mostrò che l'intera Trinità coopera con la carne del Figlio. (19) Come la Vergine infatti prima della concezione conservò il pudore della verginità, così dopo la nascita la sua integrità non fu ferita; infatti concepì come vergine, diede alla luce come vergine, e conservò dopo la nascita il pudore dell'incorruzione senza sottrazione. ...

(22) È evidente poi che il Figlio stesso di Dio, generato dal Padre non generato, vero dal vero, perfetto dal perfetto, uno da uno, intero da intero, Dio senza inizio, ha assunto un uomo perfetto dalla santa e inviolata sempre vergine Maria. (23) Come gli assegniamo la perfezione dell'uomo, così non di meno crediamo che in lui ci sono anche due volontà, l'una della sua divinità, l'altra della nostra umanità; (24) ciò viene reso del tutto evidente anche dai detti dei quattro evangelisti nel parlare del nostro Redentore; egli infatti si espresse così: «Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice; tuttavia non come voglio io, ma come tu» vuoi [*Mt 26,39*]; e in un altro passo: Non sono venuto per fare la mia, ma la volontà di colui che mi ha mandato [*cf. Gv 6,38*] ... 572

(25) Con queste parole egli mostra anche di riferire la sua volontà all'uomo assunto, quella del Padre invece alla divinità, nella quale egli è uno e eguale al Padre: giacché quanto concerne l'unità con la divinità, la volontà del Padre non è diversa da quella del Figlio; c'è infatti una sola volontà dove c'è una sola divinità. Quanto riguarda invece la natura dell'uomo assunto, la volontà della sua divinità è diversa da quella della nostra umanità. (26) Perciò mostra in questa sua espressione: «Non come voglio io, ma come ⟨vuoi⟩ tu» [*Mt 26,39*] chiaramente che lui non vuole che accada ciò che disse secondo la volontà dell'umano sentire, ma ciò a motivo di cui secondo il volere del Padre era disceso sulla terra; la volontà di suo Padre non è però affatto opposta alla volontà del Figlio: giacché coloro che hanno una sola divinità, non possono avere una volontà diversa; e dove nella natura non può subentrare diversità alcuna, là nondimeno può in modo generale venire enumerata una qualche quantità.

(27) Perciò questo vocabolo «santa volontà», sebbene a motivo di una somiglianza comparativa della Trinità, per la quale essa viene chiamata memoria, intelligenza e volontà, venga riferito allo Spirito Santo, in quanto però viene usato per se stesso, viene detto in senso sostanziale. (28) Infatti il Padre ⟨è⟩ volontà, il Figlio volontà, lo Spirito Santo volontà, come pure il Padre è Dio, il Figlio è Dio, lo Spirito Santo è Dio, e molte altre cose simili che vengono dette senza dubbio alcuno nel senso della sostanza da coloro che sono veraci cultori della fede cattolica. (29) E come è cattolico dire «Dio da Dio», «luce da luce», «splendore da splendore», così è una giusta affermazione della fede cattolica dire «volontà da volontà, così come sapienza da sapienza, essenza da essenza»: e come Dio Padre generò Dio Figlio, così la volontà, il Padre, generò la volontà, il Figlio. (30) E sebbene secondo l'essenza il Padre sia volontà, il Figlio volontà, lo Spirito Santo volontà, tuttavia non si deve credere che essi in senso relativo siano uno solo, poiché uno è il Padre che si riferisce al Figlio, un altro il Figlio che si riferisce al Padre, un altro lo Spirito Santo, che per il motivo di procedere dal Padre e dal Figlio si riferisce al Padre e al Figlio: non qualcos'altro, ma un altro, giacché essi, che hanno un unico essere nella natura della divinità, hanno una speciale peculiarità nella distinzione delle persone. ... 573

De resurrectione mortuorum

574 (35) Exemplum nobis sua resurrectione impendens, sicut ille vivificans nos post duos dies tertio vivus resurrexit a mortuis, sic nos etiam in huius saeculi fine resurrecturos usquequaque credamus. Non in aëria, vel in phantasticae visionis umbra, ut quorumdam improbanda opinio praestruit,[1] sed in veridicae carnis substantia, in qua nunc sumus et vivimus, ac tempore iudicii coram Christo et sanctis angelis eius adstantes unusquisque referet corporis sui propria, prout gessit, sive bonum, sive malum [*cf. 2Cor 5,10*], recepturus ab eo aut pro propriis actibus interminabilis beatitudinis regnum, aut pro suis sceleribus perpetuae damnationis interitum.

De excellentia et necessitate Ecclesiae Christi

575 (36) Huius etenim fidei Ecclesia sancta catholica, baptismatis aqua abluta, Christi sanguine pretioso redempta, quae neque in fide habet rugam neque maculosi perfert operis notam [*cf. Eph 5,23-27*], insignibus pollet, virtutibus claret, Sanctique Spiritus donis referta coruscat. (37) Quae etiam cum Iesu Christo Domino nostro capite suo, cuius corpus esse nequaquam ambigitur, est perenniter regnatura, atque omnes, qui nunc in ea minime consistunt sive constiterint aut ab ea recesserunt sive recesserint aut peccata in ea relaxari diffidentiae malo negaverint, nisi paenitudinis ope ad eam redierint et quaeque Nicaena synodus ..., Constantinopolitanus conventus ..., Epheseni primi concilii amplecti auctoritas sanxit atque Chalcedone sanctorum unanimitas vel reliquorum conciliorum sive etiam omnium venerabilium Patrum in fide sana recte viventium edicta custodire praecipiunt, absque aliquo dubietatis naevo non crediderint, perpetuae damnationis sententia ulciscentur atque in fine saeculi cum diabolo eiusque sociis ignivomis rogis cremabuntur.

GREGORIUS II: 19 Maii 715 – 11 Febr. 731

580: Ep. *Desiderabilem mihi* ad S. Bonifatium, 22 Nov. 726

Ed.: M. Tangl, *Die Briefe des hl. Bonifatius und Lullus*: MGH Epistulae selectae I (Berlin 1916) 46 (= Lettera 26) / E. Dümmler, *S. Bonifatii et Lulli epistolae*: MGH Epistulae III (Berlin 1892) 276_{27-32} (= Lettera 26: la numerazione delle lettere nelle edizioni di ▷

*574 [1] Contro il patriarca Eutichio di Costantinopoli; cf. Gregorio I Magno, *Moralia*, XIV, 56, n 72 (M. Adriaen: CpChL 143A [1979] 743s / PL 75, 1077s)

La risurrezione dei morti

(35) Come egli per darci un esempio con la sua risurrezione e vivificandoci, dopo due giorni il terzo giorno risuscitò vivo dai morti, così vogliamo sempre credere che anche noi alla fine di questo tempo risorgeremo, non in un'ombra aerea o nell'ombra di un'apparizione, come afferma l'opinione rigettabile di certa gente,[1] bensì nella sostanza della veridica carne, in cui ora siamo e viviamo; e al momento del giudizio staremo davanti a Cristo e ai suoi angeli e ognuno riferirà [*cf. 2Cor 5,10*] ciò che ha fatto nel corpo di bene o di male e riceverà da lui o il regno dell'illimitata beatitudine per le sue azioni, o per le sue scelleratezze la fine della dannazione perpetua. 574

L'eccellenza e la necessità della chiesa di Cristo

(36) La santa chiesa cattolica, che ha questa fede, purificata mediante 575 l'acqua del battesimo, redenta mediante il prezioso sangue di Cristo, che né ha ruga nella fede, né porta macchia di opera lorda [*cf. Ef 5,23-27*], è ricca di insegne, riluce per le virtù e splende ripiena dei doni dello Spirito Santo. (37) Essa regnerà anche per sempre con il suo Capo, il nostro Signore Gesù Cristo, di cui senza dubbio alcuno è il corpo, e quanti ora non sono in essa o in essa non saranno stati o si sono allontanati o si allontaneranno da essa o hanno rinnegato nel male dell'incredulità che in essa i peccati vengano rimessi, essi, se non ritorneranno ad essa con l'aiuto della penitenza e non avranno creduto senza macchia di dubbio tutte le asserzioni che il concilio di Nicea ..., l'adunanza di Costantinopoli ... e l'autorità del primo concilio di Efeso decise di accettare e che la volontà unanime dei santi padri a Calcedonia o degli altri concili o anche di tutti i venerandi padri, che vissero giustamente nella santa fede, prescrivono di osservare, saranno puniti con la condanna alla dannazione eterna e alla fine del tempo verranno bruciati con il diavolo e i suoi soci in roghi vomitanti fiamme.

GIOVANNI VI: 30 ott. 701 – 11 genn. 705
GIOVANNI VII: 1° marzo 705 – 18 ott. 707
SISINNIO: 15 genn. – 4 febbr. 708
COSTANTINO I: 25 marzo 708 – 9 aprile 715

GREGORIO II: 19 maggio 715 – 11 febbr. 731

580: Lettera *Desiderabilem mihi* a Bonifacio, 22 nov. 726

Tangl e di Dümmler corrispondono sempre) / Ph. Jaffé, *Monumenta Moguntina* (Bibliotheca rerum Germanicarum III; Berlin 1866) 90 / PL 89, 525CD. – *Reg.*: JR 2174; BoeW 1,4, n. 20.

De forma et ministro baptismi

580 Quosdam baptizatos absque interrogatione symboli ab adulteris et indignis presbyteris fassus es. In his tua dilectio teneat antiquum morem Ecclesiae: quia, quisquis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti baptizatus est, rebaptizari liceat minime; non enim in nomine baptizantis, sed in nomine Trinitatis huius gratiae donum percepit. Et teneatur, quod Apostolus dicit: Unus Deus, una fides, unum baptisma [*cf. Eph 4,5*]. Doctrinam vero spiritualem talibus studiosius ut impertias demandamus.

581: Ep. «Τὰ γράμματα» ad Leonem III Imp., inter 726–730

Questa lettera, attribuita in passato erroneamente a Gregorio III, è, almeno quanto alla sostanza, autentica (E. Caspar). È diretta a Leone III Isaurico, soprannominato «l'Iconoclasta». – *Ed.*: E. Caspar, *Papst Gregor II. und der Bilderstreit*, in ZKG 52(1933) ▷

De cultu sacrarum imaginum

581 Καὶ λέγεις, ὅτι πέτρας καὶ τοίχους καὶ σανίδια προσκυνοῦμεν. Οὐχ, ὡς λέγεις, ἐστί, βασιλεῦ, ἀλλ' εἰς ὑπόμνησιν ἡμῶν καὶ εἰς διέγερσιν καὶ τὸν νοῦν ἡμῶν τὸν παχὺν καὶ χονδρὸν ἄνω ἀναφέροντα, δι' ὧν τὰ ὀνόματα καὶ δι' ὧν ἡ ἐπίκλησις καὶ δι' ὧν οἱ χαρακτῆρες· καὶ οὐκ ὡς θεούς, ὡς λέγεις σύ. Μὴ γένοιτο. Οὐ γὰρ ἔχομεν τὰς ἐλπίδας εἰς αὐτά. Καὶ εἰ μέν ἐστιν εἰκὼν τοῦ Κυρίου, λέγομεν· Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, βοήθησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Εἰ δὲ τῆς ἁγίας αὐτοῦ μητρός, λέγομεν· ἁγία θεοτόκε, μήτηρ τοῦ Κυρίου, πρέσβευε εἰς τὸν Υἱόν σου τὸν ἀληθινὸν Θεὸν ἡμῶν εἰς τὸ σῶσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Εἰ δὲ μάρτυρος· ἅγιε Στέφανε πρωτομάρτυς, ὁ ἐκχύσας τὸ αἷμα ὑπὲρ Χριστοῦ ὡς ἔχων παρρησίαν· πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. Καὶ ἐπὶ παντὸς μάρτυρος μαρτυρήσαντος οὕτως λέγομεν, τοιαύτας εὐχὰς ἀναπέμπομεν δι' αὐτῶν. Καὶ οὐκ ἔστιν, ὡς λέγεις, βασιλεῦ, θεοὺς τοὺς μάρτυρας ὀνομάζοντες.

GREGORIUS III: 18 Mart. 731 – 28 (29)? Nov. 741

582-583: Ep. *Magna nos habuit* ad Bonifatium episc., cc. 732

Ed.: Tangl: MGH Epistulae selectae I 50s (= Lettera 28) / Dümmler: MGH Epistulae III $279_{23s, 34s}$ [= **583*] / Jaffé, *Monumenta Moguntina* 93 / PL 89, 577BC / Graziano, ▷

De baptismo dubie valido

582 Eosdemque, quos a paganis baptizatos esse asseruisti, si ita habetur, ut denuo baptizes in nomine Trinitatis, mandamus. ... Nam et eos, qui se dubi-

Forma e ministro del battesimo

Hai fatto sapere che alcuni senza essere interrogati circa la ⟨loro⟩ professione di fede sono stati battezzati da presbiteri adulteri e indegni. Per essi il tuo amore deve mantenere l'antica usanza della chiesa: giacché chi è stato battezzato nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo non deve assolutamente essere ribattezzato; egli ha ricevuto infatti il dono di questa grazia non nel nome del battezzante, ma nel nome della Trinità. E deve essere osservato ciò che dice l'apostolo: Un solo Dio, una sola fede, un solo battesimo [*cf. Ef 4,5*]. Ti affidiamo però di impartire a tali persone l'insegnamento spirituale con zelo ancora maggiore ⟨del solito⟩. 580

581: Lettera «Τὰ γράμματα» all'imperatore Leone III, tra il 726 e il 730

$77_{156\text{-}171}$ (solo in greco) / MaC 12, 966A-C (greco); 965 (lat.) / HaC 4, 8AB; 7AB / BarAE, dell'anno 726 n. 28.

E dici che noi adoriamo le pietre, le pareti e le tavole di legno. Non è affatto così come tu dici, o imperatore; ma affinché la nostra memoria sia aiutata e la nostra fedeltà e la nostra mente inesperta e debole sia guidata ed elevata verso l'alto mediante coloro che questi nomi e queste invocazioni e queste immagini riproducono; e non come se fossero dèi, come tu dici; questo è ben lontano da noi! Infatti non riponiamo la nostra speranza in essi. E se poi è un'immagine del Signore, diciamo: Signore Gesù Cristo Figlio di Dio, soccorrici e salvaci! E se ⟨è l'immagine⟩ della sua santa madre, diciamo: Santa genitrice di Dio, madre del Signore, intercedi presso il Figlio tuo, vero Dio nostro, affinché faccia salve le nostre anime! Ma se ⟨è l'immagine⟩ del martire ⟨diciamo⟩: O Santo Stefano, che hai versato il tuo sangue per il Cristo, tu che come protomartire hai la capacità di parlare con franchezza e fiducia, intercedi per noi! E di qualunque martire che ha sofferto il martirio, diciamo così, innalziamo simili preghiere per mezzo loro. E non è, come tu dici, o imperatore, che noi chiamiamo dèi i martiri. 581

GREGORIO III: 18 marzo 731 – 28 (29?) nov. 741

582-583: Lettera *Magna nos habuit* al vescovo Bonifacio, intorno al 732

Decretum, p. III, dist. 4, c. 52 (Frdb 1, 1382) [= **582*]; ib. p. II, cs. 13, q. 2, c. 21 (Frdb 1, 728) [= **583*]. – *Reg.*: JR 2239; BoeW 1, 4, n. 21.

Il battesimo di dubbia validità

E quanto riguarda coloro di cui hai detto che sono stati battezzati da pagani, comandiamo che, se così stanno le cose, li ribattezzi nel nome della Trinità. ... Ma imponiamo pure che vengano battezzati coloro che sono in dub- 582

tant fuisse baptizatos an non, vel qui a presbytero Iovi mactanti et immolaticias carnes vescenti, ut baptizentur praecipimus.

De oblatione Missae pro defunctis

583 Pro obeuntibus quippe consuluisse dinosceris, si liceat oblationes offerre. Sancta sic tenet Ecclesia, ut quisque pro suis mortuis vere christianis offerat oblationes atque presbyter eorum faciat memoriam. Et quamvis omnes peccatis subiaceamus, congruit, ut sacerdos pro mortuis catholicis memoriam faciat et intercedat. Non tamen pro impiis, quamvis christiani fuerint, tale quid agere licebit.

ZACHARIAS: 10 (3?) Dec. 741 – 22 (15?) Mart. 752

586: Ep. *Suscipientes sanctissimae fraternitatis* ad Bonifatium archiep. Moguntinum, 5 Nov. 744

De simonia

586 (§ 2) Repperimus [*in Bonifatii litteris ad papam*] ..., quod talia a te nobis referantur, quasi Nos corruptores simus canonum et Patrum rescindere traditiones quaeramus, ac per hoc, quod absit, cum nostris clericis in simoniacam haeresim incidamus, accipientes et compellentes quorum pallia tribuimus, ut nobis praemia largiantur, expetentes ab illis pecunias. ... [*Admonetur Bonifatius, ne tale quid iterum scribat*], quia fastidiosum a Nobis et iniuriosum suscipitur, dum illud Nobis ingeritur quod Nos omnino detestamur. Absit enim a Nobis et a Nostris clericis, ut donum, quod per Spiritus Sancti gratiam suscepimus, pretio venumdemus ... anathematizantes namque omnes, quicumque ausi fuerint donum Sancti Spiritus pretio venumdare.

587: Conc. ROMANUM: Actio III, 25 Oct. 745

Il sacerdote Clemente, originario della Scozia, era stato accusato a Roma da Bonifacio nel modo seguente: «Introducendo il giudaismo afferma che a un cristiano è lecito, se vuole, di prendere in moglie la vedova di suo fratello defunto. Egli contraddice la fede dei santi padri e dice che Cristo, Figlio di Dio, quando scese negli inferi, liberò tutti coloro che gli inferi tenevano prigionieri, i fedeli e gli infedeli, gli adoratori di Dio come pure degli idoli. E afferma molte altre orribili cose circa la predestinazione di Dio, che sono contrarie alla fede cattolica» («Iudaismum inducens iustum esse iudicat Christiano, ut, si voluerit, viduam fratris defuncti accipiat uxorem. Qui contra fidem sanctorum Patrum contendit dicens, quod Christus Filius Dei descendens ad inferos omnes quos inferni car- ▷

bio di essere stati battezzati o meno oppure ⟨furono battezzati⟩ da un presbitero che immola sacrifici a Giove e mangia le carni sacrificate.

Sacrificio della messa per i defunti

Hai chiesto manifestamente consiglio, se sia lecito offrire oblazioni per i 583 morenti. La santa chiesa ritiene che ognuno può offrire oblazioni per i suoi morti veramente cristiani e il presbitero ne può fare memoria. E sebbene noi tutti soggiaciamo ai peccati, è appropriato che il sacerdote faccia memoria e interceda per i cattolici defunti. Ciò tuttavia non deve essere fatto per persone empie, anche se erano cristiane.

ZACCARIA: 10 (3?) dic. 741 – 22 (15?) marzo 752

586: Lettera *Suscipientes sanctissimae fraternitatis* all'arcivescovo Bonifacio di Magonza, 5 nov. 744

È la risposta a una lettera perduta di Bonifacio. – *Ed.*: Tangl: MGH Epistulae selectae I 107 (= Lettera 58) / Dümmler: MGH Epistulae III $315_{24\text{-}38}$ / Jaffé, *Monumenta Moguntina* 135 (= Lettera 49) / PL 89, 928BC (= Lettera 6). – *Reg.*: JR 2271; BoeW 1, 10, n. 47.

Simonia

(§ 2) Abbiamo constatato [*in una lettera di Bonifacio al papa*] ..., che ci 586 comunichi cose, come se Noi fossimo corruttori dei canoni e cercassimo di far cadere le tradizioni dei padri e con ciò – che sia lontano! – assieme al Nostro clero fossimo caduti nell'eresia simoniaca, giacché accettiamo ⟨premi⟩ e costringiamo coloro ai quali concediamo il pallio pretendendo da loro denaro. ... [*Bonifacio viene ammonito di non scrivere più tali cose*], poiché da parte nostra viene preso come fastidioso e ingiurioso incolparci di ciò che pienamente detestiamo. Sia lontano da noi e dal nostro clero vendere per denaro un dono, che abbiamo ricevuto per la grazia dello Spirito Santo ... Colpiamo infatti con l'anatema tutti coloro che dovessero osare di vendere per denaro un dono dello Spirito Santo.

587: Sinodo di ROMA, sessione 3ª, 25 ott. 745

cer detinuit, inde liberasset, credulos et incredulos, laudatores Dei simul et cultores idolorum. Et multa alia horribilia de praedestinatione Dei contraria fidei catholicae adfirmat»; in M Tangl: MGH Epistulae selectae I $112_{19\text{-}25}$). - Già Gregorio I aveva respinto un errore simile, cioè che Cristo scendendo negli inferi avrebbe salvato tutti coloro che lo riconoscevano come Dio, negando la salvezza a coloro che avevano solo una fede morta (Lettera *Memor bonitatis* al presbitero Giorgio, maggio 567: MGH Epistulae I 458, = *Registrum epistolarum*, VII, 15 / PL 77, 869s; JR 1461). – *Ed.*: Tangl: MGH Epistulae selectae I, 118 (= Lettera 59) / Dümmler: MGH Epistulae III, $321_{34\text{-}39}$ / PL 89, 835D. – *Reg.*: A. Werminghoff: NArch 24(1899) 466s; BoeW 1, 13, n. 58.

De descensu Christi ad inferos

587 ... Clemens, qui per suam stultitiam sanctorum Patrum statuta respuit vel omnia synodalia acta, inferens etiam Christianis iudaismum, dum praedicet fratris defuncti accipere uxorem, insuper et Dominum Iesum Christum descendentem ad inferos omnes pios et impios exinde praedicat abstraxisse, ab omni sit sacerdotali officio nudatus et anathematis vinculo obligatus.

588: Ep. *Virgilius et Sedonius* ad Bonifatium archiep. Moguntinum, 1 Iul. 746 (745?)

De intentione et forma baptismum requisita

588 Retulerunt quippe, quod fuerit in eadem provincia sacerdos, qui latinam linguam penitus ignorabat et, dum baptizaret, nesciens latini eloquii, infringens linguam diceret: «Baptizo te in nomine Patria et Filia et Spiritus Sancti». Ac per hoc tua reverenda fraternitas consideravit rebaptizare. Sed ... si ille qui baptizavit, non errorem introducens aut haeresim, sed pro sola ignorantia Romanae locutionis infringendo linguam, ut supra fati sumus, baptizans dixisset, non possumus consentire, ut denuo baptizentur ...

589: Ep. *Sacris liminibus* ad Bonifatium archiep. Moguntinum, 1 Maii 748

De intentione et forma ad baptismum requisita

589 In illa [*Anglorum synodo*] tale decretum et iudicium firmissime praeceptum et diligenter demonstratum esse dignoscitur, ut quicumque sine invocatione Trinitatis lotus fuisset, quod sacramentum regenerationis non haberet. Quod omnino verum est; quia si mersus in fonte baptismatis quis fuerit sine invocatione Trinitatis, perfectus non est, nisi fuerit in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti baptizatus. ... Hoc quoque observari in supradicta synodo sacerdotes, ut, qui vel unam de Trinitate personam in baptismo non nominaret,

La discesa di Cristo negli inferi

... Clemente, che nella sua stoltezza respinge quanto stabilito dai santi padri e tutti gli atti sinodali e che introduce anche per i cristiani il giudaismo predicando che ⟨è lecito⟩ prendere la moglie del fratello defunto e che inoltre predica che il Signore Gesù Cristo, allorché scese negli inferi, vi estrasse tutti i pii e gli empi, sia spogliato da ogni ufficio sacerdotale e costretto nel vincolo dell'anatema. 587

588: Lettera *Virgilius et Sedonius* all'arcivescovo Bonifacio di Magonza, 1° luglio 746 (745?)

Ed.: Tangl: MGH Epistulae selectae I, 141 (= Lettera 68) / Dümmler: MGH Epistulae III, 336_{19-25} / Jaffé, *Monumenta Moguntina* 167s (= Lettera 58) / PL 89, 929C (= Lettera 7) / Graziano, *Decretum*, p. III, dist. 4, c. 86 (Frdb 1, 1390). – *Reg.*: JR 2276; A. Brackmann, *Germania Pontificia*, 1/I (Berlino 1910) 7, n. 1; BoeW 1, 15, n. 66.

L'intenzione e la forma richiesta per il battesimo

Hanno riferito infatti che proprio in questa provincia c'era un sacerdote che non conosceva affatto la lingua latina e che quando battezzava, ignaro della pronuncia latina, diceva svisando la lingua: «Baptizo te in nomine Patria et Filia et Spiritus Sancti». E perciò la tua reverenda fraternità ha fatto la considerazione di ribattezzare ⟨quanti sono stati da lui battezzati⟩. Ma ... se colui che ha battezzato avesse parlato nel battesimo, come abbiamo detto sopra, svisando la lingua solo per ignoranza della pronuncia romana e non invece per introdurre un errore o un'eresia, non possiamo acconsentire che vengano ribattezzati ... 588

589: Lettera *Sacris liminibus* all'arciv. Bonifacio di Magonza, 1° maggio 748

Ed.: Tangl: MGH Epistulae selectae I, 173_{19-26} 175_{3-8} (= Lettera 80 / Dümmler: MGH Epistulae III, 357_{10-24} 358_{9-13} / Jaffé, *Monumenta Moguntina* 186s (= Lettera 66) / PL 89, 943D 944C (= Lettera 11) / Graziano, *Decretum*, p. III, dist. 4, c. 83 (Frdb 1, 1389s). – *Reg.*: JR 2286 con aggiunte; BoeW 1, 16s, n. 70.

Intenzione e forma richieste nel battesimo

In quel [*sinodo degli Inglesi*] appare evidente che tale decreto e giudizio fu comandato in modo fermissimo e che fu diligentemente dimostrato che chiunque fosse stato asterso senza invocare la Trinità, non avrebbe avuto il sacramento della rigenerazione. Questo è assolutamente vero, giacché se qualcuno è stato immerso nel fonte battesimale senza invocare la Trinità, non è perfetto se non sarà stato battezzato nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. ... I sacerdoti nel sinodo suddetto ⟨volevano⟩ che fosse osservato anche che se nel battesimo non si nomina anche una sola persona della 589

illud baptismum esse non posse, quod pro certo verum est, quia qui unum ex sancta Trinitate confessus non fuerit, perfectus Christianus esse non potest.

STEPHANUS II (III): 26 Mart. 752 – 26 Apr. 757

592: Responsa Carisiaca (Quiercy), a. 754

De forma baptismi

592 (Resp. XIV.) De illo presbytero, qui baptizavit isto modo sic rustice: In nomine Patris mergo et Filii mergo et Spiritus Sancti mergo, et ipse presbyter nescit, si episcopus fuit qui eum benedixit: hic, qui ordinationem suam ignorat, omnino abiiciendus est ...; infantes vero illi, quos baptizavit, licet rustice, quia in nomine sanctae Trinitatis sunt baptizati, in eo permaneant baptismo.

HADRIANUS I: 9 Febr. 772 – 25 Dec. 795

595-596: Ep. *Institutio universalis* ad episcopos Hispan., int. 785-791

Un esemplare della lettera è conservato nel *Codex Carolinus* (Lettera 95 MGH / Lettera 83 PL). Il testo circa la predestinazione (*596) si trova anche letteralmente nella lettera di Adriano I *Audientes orthodoxam* al vescovo Egila di Elvira (Granada) (MGH Epistulae ▷

De errore Adoptianorum

595 ... De partibus vestris pervenit ad nos lugubre capitulum, quod quidam episcopi ibidem degentes, videlicet Eliphandus et Ascaricus cum aliis eorum

Trinità, questo non può essere battesimo, ciò che certamente è vero, poiché chi non professa una ⟨persona⟩ della santa Trinità, non può essere un cristiano perfetto.

(STEFANO II: 23 – 25 marzo 752)
(Morì il giorno prima della sua consacrazione e perciò secondo antico costume non viene annoverato tra i papi)

STEFANO II (III): 26 marzo 752 – 26 aprile 757

592: Risposte da Quiercy (Oise), a. 754

Furono date a un monastero della Francia, mentre il papa dimorava a Quiercy. Sono degne di essere notate anche le risposte circa i matrimoni e il loro imperfetto divorzio. – *Ed.*: PL 89, 1027BC / MaC 12, 561D / HaC 3, 1988AB. – *Reg.*: JR 2315.

Forma del battesimo

(Risposta 14). Circa quel presbitero che battezza in questo modo così rustico: Immergo nel nome del Padre, immergo nel nome del Figlio e immergo nel nome dello Spirito Santo, e come presbitero stesso non sa se ci fu un vescovo che lo consacrò: questi, che non sa nulla della sua ordinazione, è assolutamente da deporre ...; quei bambini invece che egli, anche se in modo rustico, ha battezzato, rimangano in questo battesimo, giacché furono battezzati nel nome della santa Trinità. 592

PAOLO I: 29 maggio 757 – 28 giugno 767
STEFANO III (IV): 7 agosto 768 – 24 genn. 772

ADRIANO I: 9 febbr. 772 – 25 dic. 795

595-596: Lettera *Institutio universalis* al vescovi spagnoli, tra il 785 e il 791

III 644-647 = *Codex Carolinus*, Lettera 96 / PL 98, 343; cf. JR 2445). È preso da un'opera perduta di Fulgenzio di Ruspe, la sua lettera ad Eugipio. – *Ed.* [*595; 596]: W Gundlach: MGH Epistulae III, 637_{33-37}; 642_{4-26} / PL 98, 376AB; 383B-384A. – *Reg.*: JR 2479.

L'errore degli adoziani

... Giunse a noi dalle vostre parti la lugubre notizia, che alcuni vescovi che colà vivono, cioè Elipando e Ascarico con i loro compagni di idee, non si 595

consentaneis, Filium Dei adoptivum confiteri non erubescunt, quod nullus quamlibet haeresiarcha talem blasphemiam ausus est oblatrare, nisi perfidus ille Nestorius, qui purum hominem Dei confessus est Filium. ...

De praedestinatione

596 Illud autem, quod alii ex ipsis dicunt, quod praedestinatio ad vitam sive ad mortem in Dei sit potestate et non nostra; isti dicunt «Ut quid conamur vivere, quod in Dei est potestate?»; alii iterum dicunt: «Ut quid rogamus Deum, ne vincamur tentatione, quod in nostra est potestate, quasi libertate arbitrii?»

Revera enim nullam rationem reddere vel accipere valent, ignorantes beati Fulgentii episcopi ad Eugipium presbyterum contra sermonem cuiusdam Pelagiani opuscula directa ...: «Opera ergo misericordiae ac iustitiae praeparavit Deus in aeternitate incommutabilitatis suae ...; praeparavit ergo iustificandis hominibus merita; praeparavit iisdem glorificandis et praemia; malis vero non praeparavit voluntates malas aut opera mala, sed praeparavit eis iusta et aeterna supplicia. Haec est aeterna praedestinatio futurorum operum Dei, quam, sicut nobis apostolica doctrina semper insinuari cognoscimus, sic etiam fiducialiter praedicamus.»

CONC. (OECUM. VII) NICAENUM II
24 Sept. - 23 Oct. 787

600-603: Actio VII, 13 Oct. 787

Definitio de sacris imaginibus

600 ... Τὴν βασιλικὴν ὥσπερ ἐρχόμενοι τρίβον, ἐπακολουθοῦντες τῇ θεηγόρῳ διδασκαλίᾳ τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν, καὶ τῇ παραδόσει τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας· τοῦ γὰρ ἐν αὐτῇ οἰκήσαντος ἁγίου πνεύματος εἶναι ταύτην γινώσκομεν· ὁρίζομεν σὺν ἀκριβείᾳ πάσῃ καὶ ἐμμελείᾳ, παραπλησίως τῷ τύπῳ τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ σταυροῦ ἀνατίθεσθαι τὰς σεπτὰς καὶ ἁγίας εἰκόνας, τὰς ἐκ χρωμάτων καὶ ψηφῖδος καὶ ἑτέρας ὕλης ἐπιτηδείως

vergognerebbero di professare il Figlio di Dio come Figlio adottivo, sebbene non abbia ancora osato nessun eresiarca di latrare una tale bestemmia, eccetto quel perfido Nestorio, che professava il Figlio di Dio come un puro uomo. ...

La predestinazione

Ciò però che altri delle loro fila dicono, ⟨cioè⟩ che la predestinazione per la vita o la morte sia in potere di Dio e non nel nostro; costoro dicono: «A che pro sforzarci di vivere se questo è nel potere di Dio?», altri a loro volta: «A che pro pregare Dio che non veniamo sopraffatti dalla tentazione, se ciò in base alla libertà dell'arbitrio è in nostro potere?». 596

In verità essi non possono dare o ricevere ragione alcuna, non conoscendo gli scritti del beato vescovo Fulgenzio al presbitero Eugipio indirizzati contro i discorsi di un pelagiano ...: «Dio preparò dunque nell'eternità della sua immutabilità opere della misericordia e della giustizia ...; preparò dunque meriti per gli uomini da giustificare; preparò per gli stessi, a loro glorificazione, anche dei premi; ai cattivi però non preparò volontà cattive o cattive opere, ma preparò loro supplizi giusti ed eterni. Questa è l'eterna predestinazione delle future opere di Dio, che noi predichiamo pieni di fiducia, così come riconosciamo che ci è sempre stata insegnata dalla dottrina apostolica».

CONCILIO DI NICEA II (7° ECUM.)
24 sett. - 23 ott. 787

In seguito alle iniziative dell'imperatrice Irene lentamente l'iconoclasmo, che nell'impero bizantino era stato fomentato già da Leone III dall'anno 726, fu respinto e in questo concilio fu solennemente dichiarata la dottrina della chiesa sulle immagini sacre. A motivo dell'infelice traduzione latina il suo insegnamento fu combattuto dal sinodo di Francoforte.

600-603: Sessione 7ª, 13 ottobre 787

La definizione, concordata nella sessione 7ª, fu pubblicamente proclamata con solennità nella sessione 8ª del 23 ottobre. – *Ed.*: MaC 13, 377C-380B / COD 135_{36}-137_{34} / HaC 4, 456A-D.

Definizione circa le sacre immagini

In tal modo, procedendo sulla via regia, seguendo la dottrina divinamente ispirata dei nostri santi padri e la tradizione della chiesa cattolica – riconosciamo, infatti, che lo Spirito Santo abita in essa – noi definiamo con ogni rigore e cura che, a somiglianza della raffigurazione della croce preziosa e vivificante, così le venerande e sante immagini, sia dipinte che in mosaico o in qualsiasi altro materiale adatto, debbono essere esposte nelle sante chiese di 600

ἐχούσης, ἐν ταῖς ἁγίαις τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίαις, ἐν ἱεροῖς σκεύεσι καὶ ἐσθῆσι, τοίχοις τε καὶ σανίσιν, οἴκοις τε καὶ ὁδοῖς· τῆς τε τοῦ κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰκόνος, καὶ τῆς ἀχράντου δεσποίνης ἡμῶν τῆς ἁγίας Θεοτόκου, τιμίων τε ἀγγέλων, καὶ πάντων ἁγίων καὶ ὁσίων ἀνδρῶν.

601 Ὅσῳ γὰρ συνεχῶς δι' εἰκονικῆς ἀνατυπώσεως ὁρῶνται, τοσοῦτον καὶ οἱ ταύτας θεώμενοι διανίστανται πρὸς τὴν τῶν πρωτοτύπων μνήμην τε καὶ ἐπιπόθησιν, καὶ ταύταις ἀσπασμὸν καὶ τιμητικὴν προσκύνησιν ἀπονέμειν, οὐ μὴν τὴν κατὰ πίστιν ἡμῶν ἀληθινὴν λατρείαν, ἣ πρέπει μόνῃ τῇ θείᾳ φύσει ἀλλ' ὃν τρόπον τῷ τύπῳ τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ σταυροῦ καὶ τοῖς ἁγίοις εὐαγγελίοις, καὶ τοῖς λοιποῖς ἱεροῖς ἀναθήμασι, καὶ θυμιαμάτων καὶ φώτων προσαγωγὴν πρὸς τὴν τούτων τιμὴν ποιεῖσθαι, καθὼς καὶ τοῖς ἀρχαίοις εὐσεβῶς εἴθισται. «Ἡ γὰρ τῆς εἰκόνος τιμὴ ἐπὶ τὸ πρωτότυπον διαβαίνει»,[1] καὶ ὁ προσκυνῶν τὴν εἰκόνα προσκυνεῖ ἐν αὐτῇ τοῦ ἐγγραφομένου τὴν ὑπόστασιν.

602 Οὕτω γὰρ κρατύνεται ἡ τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν διδασκαλία, εἴτουν παράδοσις τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας, τῆς ἀπὸ περάτων εἰς πέρατα δεξαμένης τὸ εὐαγγέλιον· οὕτω τῷ ἐν Χριστῷ λαλήσαντι Παύλῳ [*cf. 2Cor 2,17*] καὶ πάσῃ τῇ θείᾳ ἀποστολικῇ ὁμηγύρει καὶ πατρικῇ ἁγιότητι ἐξακολουθοῦμεν κρατοῦντες τὰς παραδόσεις [*cf. 2Th 2,15*], ἃς παρειλήφαμεν· οὕτω τοὺς ἐπινικίους τῇ ἐκκλησίᾳ προφητικῶς κατεπάδομεν ὕμνους· «Χαῖρε σφόδρα, θύγατερ Σιών, κήρυσσε, θύγατερ Ἱερουσαλήμ· τέρπου καὶ εὐφραίνου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου· περιεῖλε κύριος ἐκ σοῦ τὰ ἀδικήματα τῶν ἀντικειμένων σοι, λελύτρωσαι ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν σου· κύριος βασιλεὺς ἐν μέσῳ σου· οὐκ ὄψει κακὰ οὐκέτι» [*So 3,14s: Septg.*] καὶ εἰρήνη ἐπὶ σοὶ εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον.

603 Τοὺς οὖν τολμῶντας ἑτέρως φρονεῖν ἢ διδάσκειν ἢ κατὰ τοὺς ἐναγεῖς αἱρετικοὺς τὰς ἐκκλησιαστικὰς παραδόσεις ἀθετεῖν, καὶ καινοτομίαν τινὰ ἐπινοεῖν, ἢ ἀποβάλλεσθαί τι ἐκ τῶν ἀνατεθειμένων τῇ ἐκκλησίᾳ, εὐαγγέλιον, ἢ τύπον τοῦ σταυροῦ, ἢ εἰκονικὴν ἀναζωγράφησιν, ἢ ἅγιον λείψανον μάρτυρος· ἢ ἐπινοεῖν σκολιῶς καὶ πανούργως πρὸς τὸ ἀνατρέψαι ἕν τι τῶν ἐνθέσμων παραδόσεων τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας· ἔτι γε μὴν ὡς κοινοῖς χρῆσθαι τοῖς ἱεροῖς κειμηλίοις ἢ τοῖς εὐαγέσι μοναστηρίοις· ἐπισκόπους μὲν ὄντας ἢ κληρικοὺς καθαιρεῖσθαι προστάσσομεν, μονάζοντας δὲ ἢ λαϊκοὺς τῆς κοινωνίας ἀφορίζεσθαι.

604-609: Actio VIII, 23 Oct. 787

De electionibus in ordines sacros

604 Πᾶσαν ψῆφον γινομένην παρὰ ἀρχόντων ἐπισκόπου ἢ πρεσβυτέρου ἢ διακόνου ἄκυρον μένειν κατὰ τὸν κανόνα [*Canones Apostolorum 30*] τὸν λέγοντα· Εἴ τις ἐπίσκοπος κοσμικοῖς ἄρχουσι χρησάμενος, δι' αὐτῶν ἐγ-

Dio, sulle sacre suppellettili, sui sacri paramenti, sulle pareti e sulle tavole, nelle case e nelle vie; siano esse l'immagine del signore Dio e salvatore nostro Gesù Cristo, o quella dell'immacolata signora nostra, la santa Madre di Dio, dei santi angeli, di tutti i santi e giusti.

Infatti, quanto più frequentemente queste immagini vengono contempla- 601
te, tanto più quelli che le contemplano sono portati al ricordo e al desiderio dei modelli originali e a tributare loro, baciandole, rispetto e venerazione. Non si tratta, certo, di una vera adorazione [latria], riservata dalla nostra fede solo alla natura divina, ma di un culto simile a quello che si rende alla immagine della croce preziosa e vivificante, ai santi evangeli e agli altri oggetti sacri, onorandoli con l'offerta di incenso e di lumi secondo il pio uso degli antichi. L'onore reso all'immagine, in realtà, appartiene a colui che vi è rappresentato[1] e chi venera l'immagine, venera la realtà di chi in essa è riprodotto.

Così si rafforza l'insegnamento dei nostri santi padri, ossia la tradizione 602
della chiesa universale, che ha ricevuto il Vangelo da un confine all'altro della terra. Così diventiamo seguaci di Paolo, che ha parlato in Cristo [*cf. 2Cor 2,17*], del divino collegio apostolico, e dei santi dei padri, tenendo fede alle tradizioni che abbiamo ricevuto [*cf. 2Ts 2,15*]. Così possiamo cantare alla chiesa gli inni trionfali alla maniera del profeta: «Rallégrati, figlia di Sion, esulta figlia di Gerusalemme; godi e gioisci, con tutto il cuore; il Signore ha tolto di mezzo a te le iniquità dei tuoi avversari, sei stata liberata dalle mani dei tuoi nemici. Dio, il tuo re, è in mezzo a te; non sarai più oppressa dal male» [*Sof 3,14s: Sept.*], e la pace dimori con te per sempre.

Chi oserà pensare o insegnare diversamente, o, seguendo gli eretici empi, 603
violerà le tradizioni della chiesa o inventerà delle novità o rifiuterà qualche cosa di ciò che è stato affidato alla chiesa, come il Vangelo, la raffigurazione della croce, immagini dipinte o le sante reliquie dei martiri; chi immaginerà con astuti raggiri di sovvertire qualcuna delle legittime tradizioni della chiesa universale; o chi userà per scopi profani i vasi sacri o i venerandi monasteri, noi decretiamo che, se vescovo o chierico, sia deposto, se monaco o laico venga escluso dalla comunione.

604-609: Sessione 8ª, 23 ottobre 787

Ed : [**604; 605-609*]: MaC 13, 419E-421A; 416A-C / HaC 4, 488CD; 484C-E. [**604; 606-609*]: COD 140_{18-42}, 137_{28}-138_{3}.

L'elezione dei sacri ministri

Ogni elezione di un vescovo, di un sacerdote, di un diacono, fatta dai si- 604
gnori secolari è invalida, secondo il canone [*Canones Apostolorum 30*] che dice: «Se un vescovo, forte dell'appoggio dell'autorità secolare, ottiene, grazie

*601 [1] Basilio il Grande, *De Spiritu Sancto*, 18, n. 45 (B. Pruche [SouChr 17bis; Paris [2]1968] 406_{19s} / PG 32, 149C); è ritenuto un «passo classico» per la venerazione delle immagini sacre.

κρατῆς ἐκκλησίας γένηται, καθαιρείσθω καὶ ἀφοριζέσθω, καὶ οἱ κοινωνοῦντες αὐτῷ πάντες. Δεῖ γὰρ τὸν μέλλοντα προβιβάζεσθαι εἰς ἐπισκοπὴν ὑπὸ ἐπισκόπων ψηφίζεσθαι, καθὼς παρὰ τῶν ἁγίων πατέρων τῶν ἐν Νικαίᾳ ὥρισται ἐν τῷ κανόνι [*can. 4*] τῷ λέγοντι· Ἐπίσκοπον προσήκει μάλιστα μὲν ὑπὸ πάντων τῶν ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ καθίστασθαι. Εἰ δὲ δυσχερὲς εἴη τὸ τοιοῦτο, ἢ διὰ κατεπείγουσαν ἀνάγκην, ἢ διὰ μῆκος ὁδοῦ, ἐξ ἅπαντος τρεῖς ἐπὶ τὸ αὐτὸ συναγομένους, συμψήφων γινομένων καὶ τῶν ἀπόντων καὶ συντιθεμένων διὰ γραμμάτων, τότε τὴν χειροτονίαν ποιεῖσθαι, τὸ δὲ κῦρος τῶν γινομένων δίδοσθαι καθ' ἑκάστην ἐπαρχίαν τῷ μητροπολίτῃ.

De imaginibus, humanitate Christi, traditione ecclesiastica

605 Ἡμεῖς τὰς σεπτὰς εἰκόνας ἀποδεχόμεθα· ἡμεῖς τοὺς μὴ οὕτως ἔχοντας τῷ ἀναθέματι καθυποβάλλομεν ...

606 Εἴ τις Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν περιγραπτὸν οὐχ ὁμολογεῖ κατὰ τὸ ἀνθρώπινον, ἀνάθεμα ἔστω. ...

607 Εἴ τις τὰς εὐαγγελικὰς ἐξηγήσεις τὰς στηλογραφικῶς γινομένας οὐ προσίεται, ἀνάθεμα ἔστω.

608 Εἴ τις οὐκ ἀσπάζεται ταύτας εἰς ὄνομα τοῦ Κυρίου οὔσας καὶ τῶν ἁγίων αὐτοῦ, ἀνάθεμα ἔστω.

609 Εἴ τις πᾶσαν παράδοσιν ἐκκλησιαστικὴν ἔγγραφον ἢ ἄγραφον ἀθετεῖ, ἀνάθεμα ἔστω. ...

610-611: Ep. *Si tamen licet* ad episcopos Hispaniae, int. 793-794

De errore Adoptianismi

610 Materia autem causalis perfidiae inter cetera reicienda de adoptione Iesu Christi Filii Dei secundum carnem falsis argumentationibus digesta, perfidorum verbor*um* ibi stramina incomposito calamo legebantur. Hoc catholica Ecclesia numquam credidit, numquam docuit, numquam male credentibus assensum praebuit. ...

611 Ipse enim [*Christus*] de se innotuit, cuius filius esset, cum Patris nomen se asserit hominibus adnuntiasse. Ait enim: «Manifestavi nomen tuum hominibus, quos dedisti mihi de mundo» [*Io 17,6*]. Nomen paternum tunc manifestavit hominibus, cum se Patris Filium verum et non putativum, proprium innotuit et non adoptivum. Sed notandum quod dicitur: «hominibus, quos dedisti mihi». Non enim isti ex illis hominibus, quos ei Pater dederat et immo quos ille cum Patre ante mundi constitutionem elegerat, qui eum adoptivum et non proprium Filium confiterentur, quasi alienus aliquando a Patre fuerit aut per carnis extraneus ab eo factus esset adsumptionem, cum, ut Verbum caro fieret, una exstiterit Patris Filiique voluntas, sicut scriptum est: «Ut facerem voluntatem tuam; Deus meus, volui» [*Ps 39,9*].

ad essa, un vescovado, che egli sia deposto e siano scomunicati tutti coloro che sono in comunione con lui». Bisogna, infatti, che il futuro candidato all'episcopato sia eletto da coloro che sono vescovi, com'è stato stabilito dai santi padri di Nicea [*can. 4*]: «Si abbia la massima cura che il vescovo sia consacrato da tutti i vescovi della provincia. Ma se ciò fosse difficile o per motivi d'urgenza o per la distanza, almeno tre, radunandosi nello stesso luogo, e con il consenso scritto degli assenti, celebrino la consacrazione. La conferma di quanto è stato compiuto spetta in ciascuna provincia al vescovo metropolita».

Le sacre immagini, l'umanità di Cristo, la tradizione ecclesiastica

Noi accogliamo le venerande immagini; noi sottoponiamo all'anatema coloro che non ammettono questo ... 605

Se qualcuno non ammette che Cristo, nostro Dio, è limitato secondo l'umanità, sia anatema. ... 606

Se qualcuno non ammette che i racconti evangelici siano tradotti in immagini, sia anatema. 607

Se qualcuno non onora queste immagini, [fatte] nel nome del Signore e dei suoi santi, sia anatema. 608

Se qualcuno rigetta ogni tradizione ecclesiastica scritta o non scritta, sia anatema. ... 609

610-611: Lettera *Si tamen licet* ai vescovi della Spagna, tra il 793 e il 794

Ed. [*610; 611]: A. Werminghoff: MGH Leges III, = Concilia 2/I (1904) $123_{6\text{-}9}$; $123_{15\text{-}39}$ / MaC 13, 865D-866D / HaC 4, 866B-867A. – *Reg.*: JR 2482.

L'errore dell'adozianismo

La motivazione per l'eresia circa l'adozione di Gesù Cristo, Figlio di Dio, secondo la carne è da rigettare tra l'altro poiché si poggia su false argomentazioni; vi si leggeva la pula di parole eretiche ⟨scritte⟩ con penna scomposta. La chiesa cattolica non ha mai creduto ciò, mai l'ha insegnato e mai ha accordato assenso a coloro che erroneamente ⟨ci⟩ credono. ... 610

Egli stesso infatti [*Cristo*] fece sapere di sé di chi fosse Figlio, quando dice di aver annunziato agli uomini il nome del Padre. Dice infatti: «Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo» [*Gv 17,6*]. Egli allora manifestò il nome del Padre agli uomini, allorché fece sapere che era vero Figlio del Padre, non putativo, proprio e non adottivo. Ma si deve notare che vien detto: «agli uomini che mi hai dato». Non sono perciò tra gli uomini che il Padre gli aveva dato e che quindi egli con il Padre aveva scelto prima della creazione del mondo, coloro che lo avrebbero professato come figlio adottivo e non come figlio proprio, come se fosse stato per un periodo estraneo al Padre, oppure come se per via dell'assunzione della carne si fosse allontanato da lui, pur essendo stata una sola la volontà del Padre e del Figlio che il Verbo si facesse carne, come è scritto: «Che io faccia la tua volontà; mio Dio, ho voluto» [*Sal 40,9*]. 611

Hinc alias dicit: «Ascendo ad Patrem meum et Patrem vestrum» [*Io 20,17*]. Distincte enim dixit «meum» et «vestrum», eius videlicet non per gratiam, sed per naturam, noster vero per gratiam adoptionis. Porro numquam non fuit Filius, quia numquam non fuit Pater. Semper eum et ubique distincte Patrem suum appellat. «Pater» inquit «meus usque modo operatur, et ego operor» [*Io 5,17*], et rursus: «Pater, clarifica Filium tuum, ut Filius tuus clarificet te» [*Io 17,1*], et: «Pater meus quod dedit mihi, maius omnibus est» [*Io 10,29*].

Quodsi secundum eorum callidam tergiversationem cuncta, quae protulimus, ad divinitatem tantummodo Filii Dei referenda opinantur, dicant, ubi umquam communi affectu dixerit nobiscum «Pater noster». «Scit enim» inquit «Pater vester, quid vobis opus sit» [*Mt 6,8*]. Non ait «noster», quasi nobiscum adoptatus per gratiam. Et alibi «Estote ergo et vos perfecti, sicut et Pater vester caelestis perfectus est» [*Mt 5,48*]. Cur non dixit «noster»? Quia aliter noster et aliter suus. Hinc rursus ait: «Si vos, cum sitis mali, nostis bona dare filiis vestris, quanto magis Pater vester de caelo dabit spiritum bonum petentibus se?» [*Lc 11,13*] et cetera. Hinc Paulus, vas electionis, ait: «Proprio Filio suo non pepercit Deus, sed pro nobis omnibus tradidit illum» [*Rm 8,32*]. Scimus enim, quia non est traditus secundum divinitatem, sed secundum id quod homo verus erat.

612-615: Conc. FRANCOFURTENSE, cc. Iun. 794

Il re Carlo Magno, desiderando che questo sinodo venisse riconosciuto come ecumenico ed equiparato al concilio di Nicea II (cf. *600), si premurò che fossero mandati due legati dalla sede apostolica. In loro presenza fu di nuovo condannata l'eresia degli adoziani, che il sinodo di Ratisbona nell'anno 792, sempre sotto la presidenza di Carlo Magno, aveva già condannato. Aveva preceduto una lettera a favore dell'adozianismo dei vescovi di Spagna e Galizia mandata ai vescovi del regno dei Franchi, composta dall'arcivescovo Elipando di Toledo nell'anno 792/3 (MGH Concilia 2/1, 111-119 / PL 101, 1321D-1331B). Questa lettera viene dettagliatamente controbattuta nella lettera del sinodo di Francoforte. Inoltre il sinodo di Francoforte riprovò a motivo di una erronea traduzione dei decreti ▷

a) Ep. synod. episcoporum Franciae ad praesules Hispaniae

De Christo Filio Dei naturali, non adoptivo

612 ... Invenimus enim in libelli vestri principio scriptum, quod posuistis vos: «Confitemur et credimus Deum Dei Filium ante omnia tempora sine initio ex Patre genitum, coaeternum et consubstantialem, non adoptione, sed genere». Item post pauca eodem loco legebatur: «Confitemur et credimus eum factum ex muliere, factum sub lege [*cf. Gal 4,4*], non genere esse Filium Dei, sed adoptione, non natura, sed gratia». Ecce serpens inter pomifera paradisi latitans ligna, ut incautos quosque decipiat. ...

Perciò dice in un altro passo: «Ascendo al Padre mio e Padre vostro» [*Gv 20,17*]. In maniera distinta disse «mio» e «vostro»: suo cioè non per grazia, ma per natura, nostro invece per la grazia dell'adozione. Inoltre mai il Figlio non era stato, giacché mai il Padre non era stato. Sempre e dovunque in modo distinto egli lo chiamò suo Padre. «Mio Padre» dice «opera finora ed io opero» [*Gv 5,17*]; e di nuovo: «Padre, glorifica tuo Figlio, affinché tuo Figlio glorifichi te» [*Gv 17,1*], e: «Ciò che il Padre mio mi ha dato, è più di tutti» [*Gv 10,29*].

Se essi nella loro scaltra scappatoia pensano che tutto ciò che abbiamo riportato deve essere riferito alla sola divinità del Figlio di Dio, dicano dove mai egli una volta abbia detto con sentimento in comune con noi «Padre nostro». «Il vostro Padre» dice «sa infatti ciò che vi è necessario» [*Mt 6,8*]. Egli non dice «nostro», come se egli assieme a noi fosse stato adottato per grazia. E in un altro passo: «Siate dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste» [*Mt 5,48*]. Perché non dice «nostro»? Poiché il ⟨Padre è⟩ in modo diverso nostro e suo. Dice poi di nuovo: «Se voi, sebbene siate cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il vostro Padre dal cielo darà lo spirito buono a chi lo richiede?» [*Lc 11,13*], e così via. Dice poi Paolo, vaso d'elezione: «Dio non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per noi tutti» [*Rm 8,32*]. Sappiamo infatti che egli non fu consegnato secondo la sua divinità, ma in corrispondenza al fatto di essere vero uomo.

612-615: Sinodo di FRANCOFORTE (Frankfurt/Main), verso giugno 794

del concilio di Nicea II il culto delle immagini (Capitolare, can. 2; ed. come al *615; *Libri Carolini de imaginibus*: MGH Concilia 2, Suppl. / PL 98, 989-1248); Adriano I però prese posizione a favore del concilio di Nicea II (PL 89, 1247-1292).
Ed. [*Lettera sinodale*]: A. Werminghoff: MGH Leges III, = Concilia 2/I, 144_{4-9} 149_{16-32} 150_{15} 152_{2-6} / PL 101, 1332C 1337C-1338B 1340B / MaC 13, 884E-885A 890B-891A 893B / HaC 4, 883DE 888D-889B 891B. - [*Capitolare*, can. 11]: MGH ib. 165_{21-25} / MaC 13, 909C / HaC 4, 904C / PL 97, 191B. – *Reg.*: A. Werminghoff, in NArch 24 (1899) 472s.

a) Lettera sinodale dei vescovi del Regno dei Franchi ai vescovi della Spagna

Confutazione dell'adozianismo

... Abbiamo trovato scritto all'inizio della vostra lettera la vostra asserzione: «Professiamo e crediamo che Dio, Figlio di Dio, ⟨fu⟩ generato prima di ogni tempo senza principio dal Padre, coeterno e consostanziale, non per adozione, ma per genere». Parimenti si legge nello stesso scritto poco più avanti: «Professiamo e crediamo che egli, fatto da donna, fatto sotto la legge [*cf. Gal 4,4*], non è Figlio di Dio secondo il genere, ma per adozione, non per natura, ma per grazia». Ecco il serpente che si nasconde tra gli alberi da frutta del paradiso per ingannare tutti gli incauti. ... 612

613 Quod etiam in sequentibus adiunxistis, in professione Nicaeni symboli non invenimus dictum, «in Christo duas naturas et tres substantias» [*cf.* **567*], et «homo deificus» et «Deus humanatus». Quid est natura hominis, nisi anima et corpus? Vel quid est inter naturam et substantiam, ut tres substantias necesse sit nobis dicere, et non magis simpliciter, sicut sancti Patres dixerunt, confiteri Dominum nostrum Iesum Christum Deum verum et verum hominem in una persona?

Mansit vero persona Filii in sancta Trinitate, cui personae humana accessit natura, ut esset una persona, Deus et homo, non homo deificus et humanatus Deus, sed Deus homo et homo Deus: propter unitatem personae unus Dei Filius, et idem hominis Filius, perfectus Deus, perfectus homo.

Perfectus homo non est nisi anima et corpore ..., nec negamus et nos, Christo haec tria veraciter inesse, divinitatem scilicet, animam et corpus. Sed quia vere Deus et homo dicitur, in Dei nomine totum quod Dei est designatur, in hominis vero totum quicquid hominis est intelligitur. Ideo sufficit, in eo unam perfectam divinitatis et alteram perfectam humanitatis confiteri substantiam. ... Consuetudo ecclesiastica solet in Christo duas substantias nominare, Dei videlicet et hominis. ...

614 Si ergo Deus verus est, qui de Virgine natus est, quomodo tunc potest adoptivus esse vel servus? Deum enim nequaquam audetis confiteri servum vel adoptivum: et si eum propheta servum nominasset, non tamen ex condicione servitutis, sed ex humilitatis oboedientia, qua factus est Patri «oboediens usque ad mortem» [*Phil 2,8*].

b) Capitulare synodi

Condemnatio Adoptianorum

615 Can. 1. ... In primordio capitulorum exortum est de impia ac nefanda haeresi Eliphandi, Toletanae sedis episcopi, et Felicis, Orgellitanae, eorumque sequacibus, qui male sentientes in Dei Filio asserebant adoptionem: quam omnes qui supra sanctissimi Patres et respuentes una voce contradixerunt atque hanc haeresim funditus a sancta Ecclesia eradicandam statuerunt.

LEO III: 27 dec. 795 – 12 Iun. 816

616-619: Conc. FOROIULIENSE, 796 aut 797: Symbolum

Si svolse sotto la presidenza del patriarca Paolino di Aquileia a Cividale del Friuli, dove allora risiedevano i vescovi di Aquileia. – *Ed.* [**616-618; 619*]: A. Werminghoff: MGH ▷

De Trinitate divina

616 [*Post Symbolum Constantinopolitanum sequitur:*] Sanctam autem, perfectam, inseparabilem et ineffabilem veramque Trinitatem, id est Patrem et

Anche ciò che più avanti avete aggiunto non l'abbiamo trovato detto nella professione di fede di Nicea, ⟨cioè⟩ «in Cristo due nature e tre sostanze» [*cf.* **567*], «uomo pieno di Dio» e «Dio umanizzato». Che cos'è la natura dell'uomo se non anima e corpo? Oppure che differenza c'è tra «natura» e «sostanza», così che dovremmo parlare di tre sostanze e non piuttosto semplicemente, come dissero i santi padri, professare nostro Signore Gesù Cristo come vero Dio e vero uomo in una sola persona? 613

Rimase però la persona del Figlio nella santa Trinità, a questa persona si aggiunse la natura umana, così che è una sola persona, Dio e uomo, non uomo pieno di Dio e Dio umanizzato, ma Dio uomo e uomo Dio: a motivo dell'unità della persona un solo Figlio di Dio ed egli medesimo Figlio dell'uomo, perfetto Dio, perfetto uomo.

L'uomo è perfetto solo con l'anima e il corpo ..., anche noi non neghiamo che in Cristo ci sono veracemente le tre realtà, cioè la divinità, l'anima e il corpo. Ma giacché veracemente viene chiamato Dio e uomo, nel nome «Dio» vien designato tutto ciò che è di Dio, nel ⟨nome⟩ «uomo» invece viene inteso tutto ciò che è dell'uomo. Onde è sufficiente professare in lui da una parte la perfetta sostanza della divinità e dall'altra la perfetta sostanza dell'umanità. ... La consuetudine ecclesiastica è solita nominare in Cristo due sostanze, cioè quella di Dio e quella dell'uomo. ...

Se perciò è vero Dio colui che è nato dalla Vergine, come può essere figlio adottivo o servo? Infatti voi non osate assolutamente designare Dio come servo o figlio adottivo; se pure il profeta lo ha chiamato servo, non tuttavia in base alla condizione di servitù, ma in base all'obbedienza dell'umiltà, per la quale egli al Padre si fece «obbediente fino alla morte» [*Fil 2,8*]. 614

b) Capitolare del sinodo

Condanna degli adoziani

Can. 1. ... All'inizio dei capitoli si partì con l'empia e nefanda eresia del vescovo Elipando di Toledo e di Felice di Urgel e dei loro seguaci, che con fede erronea affermavano un'adozione nel Figlio di Dio: ad essa contraddissero tutti i santissimi padri sopra ⟨citati⟩ in un unanime rifiuto e stabilirono che questa eresia sia da sradicare sin dal fondamento dalla santa chiesa. 615

LEONE III: 27 dic. 795 – 12 gingno 816

616-619: Sinodo di CIVIDALE DEL FRIULI, 796 o 797: Professione di fede

Leges III, = Concilia 2/I, 187_{24}-188_{5}; 188_{19-34} / PL 99, 293B-294A; 294CD / MaC 13, 842E-843C; 843E-844B. – *Reg.*: A. Werminghoff, in NArch 24 (1899) 474.

La divina Trinità

[*Dopo il simbolo costantinopolitano segue:*] Professo la santa, perfetta, inseparabile, ineffabile e vera Trinità, cioè il Padre e il Figlio e lo Spirito San- 616

Filium et Spiritum Sanctum, individuam confiteor in unitate naturae, quia trinus et unus est Deus: trinus nimirum per distinctionem personarum; unus vero per substantiam inseparabilem deitatis. Has igitur tres personas ... non putativas vel quasi suspicabiles tantum, sed veras, subsistentes, coaeternas, coaequales credimus et consubstantiales. ...

617 Nam Pater verus Deus, vere et proprie Pater est, qui genuit ex se, id est ex sua substantia, intemporaliter et sine initio verum Filium, coaeternum, consubstantialem et coaequalem sibi.

Et Filius verus Deus, vere et proprie est Filius, qui ante omnia saecula genitus est de Patre intemporaliter et absque ullo initio. ... Et numquam fuit Pater sine Filio, nec Filius sine Patre. ...

Spiritus namque Sanctus verus Deus, vere et proprie Spiritus Sanctus est: non genitus nec creatus, sed ex Patre Filioque intemporaliter et inseparabiliter procedens. Consubstantialis, coaeternus et aequalis Patri Filioque semper est, erat et erit. Et numquam fuit Pater aut Filius sine Spiritu Sancto, nec Spiritus Sanctus sine Patre et Filio.

618 Et idcirco inseparabilia sunt semper opera Trinitatis, et nihil est in sancta Trinitate diversum aliquid aut dissimile vel inaequale: non divisum naturaliter, non confusum personaliter, nihil maius aut minus, non anterior, non posterior, non inferior, non superior; sed una et aequalis potestas, par gloria, sempiterna et coaeterna consubstantialisque maiestas. ...

De Christo Filio Dei naturali, non adoptivo

619 De hac autem ineffabili Trinitate sola Verbi persona, id est Filius, ... descendit de caelis, unde numquam recesserat. Incarnatus est de Spiritu Sancto et ex semper virgine Maria verus homo factus est, verusque permanet Deus.

Nec obfuit humana et temporalis nativitas divinae illi et intemporali nativitati, sed in una Christi Iesu persona verus Dei verusque hominis Filius, non alter hominis Filius, alter Dei, sed unus idemque Dei hominisque Filius, in utraque natura, divina scilicet et humana, Deus verus et homo verus, non putativus Dei Filius, sed verus; non adoptivus, sed proprius, quia numquam fuit propter hominem quem adsumpsit a Patre alienus.

Solus enim sine peccato natus est homo, quoniam solus est incarnatus de Spiritu Sancto et immaculata Virgine novus homo. Consubstantialis Deo Patri in sua, id est divina; consubstantialis etiam matri, sine sorde peccati, in nostra, id est humana natura. Et ideo in utraque natura proprium eum et non adoptivum Dei Filium confitemur, quia inconfusibiliter et inseparabiliter adsumpto homine unus idemque est Dei et hominis Filius. Naturaliter Patri secundum divinitatem, naturaliter matri secundum humanitatem; proprius tamen Patri in utroque ...

to, inseparabile nell'unità della natura, giacché Dio è trino ed uno: trino infatti in forza della distinzione delle persone, uno invece in forza dell'inseparabile sostanza della divinità. Crediamo dunque che queste tre persone ... ⟨sono⟩ non putative o quasi solo supponibili, ma vere, sussistenti, coeterne, coeguali e consostanziali. ...

Il Padre infatti come vero Dio è veramente e propriamente Padre, che 617
generò da sé, cioè dalla sua sostanza fuori del tempo e senza inizio, il vero Figlio, che è con lui coeterno, consostanziale e coeguale.

E il Figlio come vero Dio è veramente e propriamente Figlio, che prima di ogni tempo e fuori del tempo e senza inizio alcuno è generato dal Padre. ... E mai il Padre fu senza il Figlio, né il Figlio senza il Padre. ...

E lo Spirito Santo come Dio vero è veramente e propriamente Spirito Santo: non generato, né creato, ma procedente dal Padre fuori del tempo e in modo inseparabile. È sempre, fu sempre e sarà sempre consostanziale, coeterno ed eguale al Padre e al Figlio. E mai il Padre o il Figlio fu senza lo Spirito Santo, né lo Spirito Santo senza il Padre o il Figlio.

Di conseguenza le opere della Trinità sono sempre inseparabili e non c'è 618
nella Trinità qualcosa di diverso o di dissimile o di diseguale; nulla c'è di diviso nella natura, nulla di confuso nelle persone, nulla di maggiore o di minore; non prima né dopo, non inferiore, non superiore, bensì una sola eguale potestà, eguale gloria, maestà sempiterna, coeterna e consostanziale. ...

Cristo, Figlio di Dio naturale e non adottivo

Da questa ineffabile Trinità discese però solo la persona del Verbo, cioè 619
il Figlio ... dai cieli, dai quali non si era mai allontanato. Si è incarnato dallo Spirito Santo e divenne vero uomo dalla sempre vergine Maria, e rimane vero Dio.

E la nascita umana e temporale non si oppose alla nascita divina e fuori del tempo, ma nell'unica persona di Cristo Gesù ⟨è⟩ il vero Figlio di Dio e vero Figlio dell'uomo; non è uno Figlio dell'uomo, l'altro Figlio di Dio, ma l'unico e medesimo è Figlio di Dio e dell'uomo in ambedue le nature, cioè quella divina e quella umana, vero Dio e vero uomo; non Figlio di Dio putativo, ma vero, non adottato, ma proprio, giacché mai fu alieno al Padre a motivo dell'uomo che assunse.

Egli solo infatti come uomo è nato senza peccato, giacché egli solo si è incarnato come uomo nuovo dallo Spirito Santo e dall'immacolata Vergine. ⟨È⟩ consostanziale a Dio Padre nella sua ⟨sostanza⟩, cioè quella divina, consostanziale anche alla madre, senza la sporcizia del peccato, nella nostra, cioè nella natura umana. E perciò lo professiamo in ambedue le nature come Figlio proprio di Dio e non adottivo, giacché in maniera inconfusa e inseparabile l'unico e il medesimo, dopo l'assunzione dell'uomo, è Figlio di Dio e dell'uomo. ⟨È Figlio⟩ naturale al Padre secondo la divinità, ⟨Figlio⟩ naturale alla madre secondo l'umanità, tuttavia ⟨Figlio⟩ proprio al Padre in ambedue ...

LEO IV: 10 Apr. 847 – 17 Iul. 855

620: Conc. TICINENSE, a. 850

De sacramento unctionis infirmorum

620 (8) Illud quoque salutare sacramentum, quod commendat Iacobus Apostolus dicens: «Infirmatur quis in vobis? ... remittetur ei» [*Iac 5,14s*], solerti praedicatione populis innotescendum est: magnum sane ac valde appetendum mysterium, per quod, si fideliter poscitur, et peccata remittuntur, et consequenter corporalis salus restituitur. ... Hoc tamen sciendum, quia, si is, qui infirmatur, publicae paenitentiae mancipatus est, non potest huius mysterii consequi medicinam, nisi prius reconciliatione percepta communionem corporis et sanguinis Christi meruerit. Cui enim reliqua sacramenta interdicta sunt, hoc uno nulla ratione uti conceditur.

621-624: Conc. CARISIACUM, Maio 853

Il sinodo si svolse sotto la presidenza dell'arcivescovo Hinkmar di Reims a Quiercy (Oise). È rivolto contro la dottrina del monaco Gottschalk di Orbais circa la doppia predestinazione. Gottschalk era già stato condannato nell'848 da un sinodo di Magonza e nell'849 a Quiercy. – *Ed.*: W. Hartmann, l.c. al *620°, 297_{7-32} / MaC 14, 920D-921C / HaC 5, ▷

De libero arbitrio hominis et de praedestinatione

621 Cap. 1. Deus omnipotens hominem sine peccato rectum cum libero arbitrio condidit, et in paradiso posuit, quem in sanctitate iustitiae permanere voluit. Homo libero arbitrio male utens peccavit et cecidit, et factus est «massa perditionis»[1] totius humani generis. Deus autem bonus et iustus elegit ex eadem massa perditionis secundum praescientiam suam quos per gratiam praedestinavit [*Rm 8,29s; Eph 1,11*] ad vitam, et vitam illis praedestinavit aeternam: ceteros autem, quos iustitiae iudicio in massa perditionis reliquit, perituros praescivit, sed non ut perirent praedestinavit; poenam autem illis, quia iustus est, praedestinavit aeternam. Ac per hoc unam Dei praedestinationem

*621 [1] Cf. Agostino, Lettera 190, c. 3, n. 9 (CSEL 57, 144 / PL 33, 859s); *De dono perseverantiae*, 14, n. 35 (PL 45, 1014).

STEFANO IV (V): 22 giugno 816 – 24 genn. 817
PASQUALE I: 25 genn. 817 – 11 febbr. 824
EUGENIO II: febbr./marzo 824 – agosto 827
VALENTINO: agosto – sett. 827
GREGORIO IV: sett. (?) 827 – genn. 844
SERGIO II: genn. 844 – 27 genn. 847

LEONE IV: 10 aprile 847 – 17 luglio 855

620: Sinodo di PAVIA, a. 850

Ed.: W. Hartmann: MGH Leges IV, = Concilia 3 (1984) 223_{15-29} / MaC 14, 932E-933B / HaC 5, 27A-C.

Il sacramento dell'unzione degli infermi

(8) Anche quel sacramento salutare che l'apostolo Giacomo raccomanda 620
dicendo: «È ammalato qualcuno fra voi? ... gli sarà perdonato» [*Gc 5,14s*] lo si deve far conoscere ai popoli con solerte predicazione: ⟨è⟩ infatti un mistero grande e desiderabile, mediante cui, se viene richiesto con fede, vengono sia rimessi i peccati come pure conseguentemente viene ristabilita la salute corporale. ... Si deve però sapere che se un ammalato è stato affidato alla pubblica penitenza non può ricevere la medicina di questo mistero, se prima, ottenuta la riconciliazione, non ha ricevuto la comunione del corpo e del sangue di Cristo. A chi infatti sono interdetti gli altri sacramenti, a lui non viene permesso assolutamente di usufruire di quest'unico.

621-624: Sinodo di QUIERCY, maggio 853

18C-19B / PL 125, 63C-64A; vengono inoltre riportati e spiegati singoli capitoli nella *De praedestinatione Dei et libero arbitrio posterior dissertatio* di Hinkmar: PL 125, 129D-130A (= c. 1) 183C (= c. 2) 211C (= c. 3) 282B (= c. 4). – *Reg.*: NArch 26/III (1901) 619.

Il libero arbitrio dell'uomo e la predestinazione

c. 1. Dio onnipotente creò l'uomo senza peccato, retto, con arbitrio li- 621
bero e lo pose nel paradiso; voleva che rimanesse nella santità della giustizia. L'uomo però, che usò malamente il libero arbitrio, peccò e cadde e divenne «massa di perdizione»[1] di tutto il genere umano. Dio buono e giusto scelse però proprio da questa masssa di perdizione, secondo la sua prescienza, coloro che per grazia predestinò [*Rm 8,29s; Ef 1,11*] alla vita, e predestinò per essi la vita eterna; degli altri però, che egli secondo il giudizio della giustizia lasciò nella massa di perdizione, sapeva in antecedenza che sarebbero periti, ma non li predestinò a che perissero: a loro però, essendo giusto, predestinò pena

tantummodo dicimus, quae aut ad donum pertinet gratiae aut ad retributionem iustitiae.

622 Cap. 2. Libertatem arbitrii in primo homine perdidimus, quam per Christum Dominum nostrum recepimus: et habemus liberum arbitrium ad bonum, praeventum et adiutum gratia, et habemus liberum arbitrium ad malum, desertum gratia. Liberum autem habemus arbitrium, quia gratia liberatum et gratia de corrupto sanatum.

623 Cap. 3. Deus omnipotens «omnes homines» sine exceptione «vult salvos fieri» [*1Tm 2,4*], licet non omnes salventur. Quod autem quidam salvantur, salvantis est donum: quod autem quidam pereunt, pereuntium est meritum.

624 Cap. 4. Christus Iesus Dominus noster, sicut nullus homo est, fuit vel erit, cuius natura in illo assumpta non fuerit, ita nullus est, fuit vel erit homo, pro quo passus non fuerit; licet non omnes passionis eius mysterio redimantur. Quod vero omnes passionis eius mysterio non redimuntur, non respicit ad magnitudinem et pretii copiositatem, sed ad infidelium et ad non credentium ea fide, «quae per dilectionem operatur» [*Gal 5,6*], respicit partem; quia poculum humanae salutis, quod confectum est infirmitate nostra et virtute divina, habet quidem in se, ut omnibus prosit: sed si non bibitur, non medetur.

625-633: Conc. VALENTINUM, 8 Ian. 855

Furono occasione di questo sinodo dispute sulla dottrina della predestinazione. Difendevano la predestinazione solo per la vita beata i sinodali del sinodo di Quiercy sotto la guida di Hinkmar (*621-624). Sostenevano la doppia predestinazione nel senso di uno stretto agostinismo, tra gli altri, Floro di Lione (cf. PL 119, 101s). Prudenzio di Troyes e il vescovo Remigio di Lione Prudenzio di Troyes respingeva l'opinione erronea di Giovanni Scoto Eriugena (cf. la sua opera scritta nell'851 *De praedestinatione*), contrappose però ai capitoli del Sinodo di Quiercy dei «controcapitoli». Il vescovo Remigio di Lione ebbe la presidenza del sinodo di Valenza, che in modo simile combattè il Sinodo di Quiercy. Do- ▷

De praedestinatione

625 Can. 1. ... Novitates vocum et praesumptivas garrulitates, unde potius inter fratres contentionum et scandalorum fomes excitari potest, quam aedificatio ulla timoris Dei succrescere, cum studio omni devitamus. Indubitanter autem doctoribus pie et recte tractantibus verbum veritatis, ipsisque sacrae Scripturae lucidissimis expositoribus, id est Cypriano, Hilario, Ambrosio, Hieronymo, Augustino, ceterisque in catholica pietate quiescentibus, reverenter auditum et obtemperanter intellectum submittimus, et pro viribus, quae ad salutem nostram scripserunt, amplectimur. Nam de praescientia Dei, et de praedestinatione, et de quaestionibus aliis, in quibus fratrum animi non parum scandalizati probantur, illud tantum firmissime tenendum esse credimus, quod ex maternis Ecclesiae visceribus nos hausisse gaudemus.

eterna. E per questo parliamo semplicemente di una sola predestinazione di Dio, che o si estende al dono della grazia o alla retribuzione della giustizia.

c. 2. Abbiamo perso la libertà dell'arbitrio nel primo uomo e l'abbiamo 622
di nuovo ricevuta mediante Cristo nostro Signore: abbiamo da una parte il libero arbitrio per il bene, a cui la grazia previene e aiuta, dall'altra abbiamo il libero arbitrio per il male, che è abbandonato dalla grazia. Abbiamo poi il libero arbitrio, poiché è stato liberato dalla grazia e dalla grazia è stato sanato dall'⟨arbitrio⟩ corrotto.

c. 3. Dio onnipotente «vuole che tutti gli uomini» senza eccezione «siano salvati» [*1Tm 2,4*]; tuttavia non tutti vengono salvati. Che alcuni vengano salvati è dono di colui che salva; che alcuni invece si perdano, è colpa di coloro che si perdono. 623

c. 4. Come non c'è, c'è stato o ci sarà uomo alcuno, la cui natura non è 624
stata assunta da Gesù Cristo, Signore nostro, così non c'è uomo alcuno, non c'è stato e non ci sarà, per il quale egli non abbia sofferto; tuttavia non tutti vengono redenti dal mistero del suo patire. Che non tutti vengano redenti dal mistero del suo patire però, non è in rapporto alla grandezza e pienezza del prezzo del riscatto, ma è in rapporto all'apporto degli infedeli e di coloro che non credono con quella fede «che opera mediante l'amore» [*Gal 5,6*]; infatti il calice dell'umana salvezza, che fu preparato per la nostra debolezza e con la forza divina, ha sì in sé di giovare a tutti; ma se non viene bevuto, non salva.

625-633: Sinodo di VALENZA, 8 genn. 855

po che furono dissolte le differenze a proposito della terminologia e fu eliminato l'errore degli avversari di Hinkmar riguardo alla sua concezione, i partecipanti del sinodo di Valenza cancellarono nel sinodo di Langres nell'859 dal can. 4 di Valenza le parole [al *631 riportate tra parentesi quadre] dirette contro il sinodo di Quiercy. In seguito nel sinodo di Toul nell'860 i due partiti si rappacificarono e accettarono la lettera sinodale di Hinkmar e i capitoli sia di Quiercy che di Valenza. – *Ed.*: W. Hartmann, l.c. al *620°, 352_{16}-356_{26} / MaC 15, 3B-7A / HaC 5, 89A-91C. – *Reg.*: NArch 26/III (1901) 621.

La predestinazione

Can. 1. ... Evitiamo con tutta premura novità di parole e presuntuosa 625
loquacità, da cui può piuttosto venire eccitato il fomite di contese e di scandali, che crescere una qualche edificazione nel timore di Dio. Senza dubbio però assoggettiamo con riverenza l'udito e con obbedienza l'intelletto ai maestri che trattarono piamente e rettamente la parola della verità e agli stessi luminosissimi espositori della sacra Scrittura, cioè Cipriano, Ilario, Ambrogio, Girolamo, Agostino, e agli altri che riposano nella pietà cattolica, e secondo le forze accogliamo quanto hanno scritto per la nostra salvezza. Infatti per quanto riguarda la prescienza di Dio, la predestinazione e le altre questioni, nelle quali il cuore dei fratelli evidentemente ha preso un non piccolo scandalo, crediamo che si deve tener fermamente saldo soltanto ciò che godiamo di aver attinto dal grembo materno della chiesa.

626 Can. 2. «Deum praescire et praescisse aeternaliter et bona, quae boni erant facturi, et mala, quae mali sunt gesturi»,[1] quia vocem Scripturae dicentis habemus: «Deus aeterne, qui absconditorum es cognitor, qui nosti omnia antequam fiant» [*Dn 13,42*], fideliter tenemus; et placet tenere, «bonos praescisse omnino per gratiam suam bonos futuros, et per eandem gratiam aeterna praemia accepturos: malos praescisse per propriam malitiam malos futuros, et per suam iustitiam aeterna ultione damnandos»:[2] ut secundum Psalmistam: «Quia potestas Dei est, et Domini misericordia, ut reddat unicuique secundum opera sua» [*Ps 61,12s*], et sicut apostolica doctrina se habet: «His quidem, qui secundum patientiam boni operis gloriam et honorem et incorruptionem quaerunt, vitam aeternam: his autem, qui ex contentione, et qui non acquiescunt veritati, credunt autem iniquitati, ira et indignatio, tribulatio et angustia in omnem animam hominis operantis malum» [*Rm 2,7-10*].

In eodem sensu idem alibi: «In revelatione», inquit, «Domini nostri Iesu Christi de caelo cum angelis virtutis eius, in igne flammae dantis vindictam his, qui non noverunt Deum, et qui non oboediunt evangelio Domini nostri Iesu Christi, qui poenas dabunt in interitu aeternas, ... cum venerit glorificari in Sanctis suis et admirabilis fieri in omnibus, qui crediderunt» [*2Th 1,7-10*].

627 Nec prorsus ulli malo praescientiam Dei imposuisse necessitatem, ut aliud esse non posset, sed quod ille futurus erat ex propria voluntate, sicuti Deus, qui novit omnia antequam fiant, praescivit ex sua omnipotenti et incommutabili maiestate. «Nec ex praeiudicio eius aliquem, sed ex merito propriae iniquitatis credimus condemnari».[1] «Nec ipsos malos ideo perire, quia boni esse non potuerunt; sed quia boni esse noluerunt, suoque vitio in massa damnationis vel merito originali vel etiam actuali permanserunt».[2]

628 Can. 3. Sed et de praedestinatione Dei placuit, et fideliter placet, iuxta auctoritatem apostolicam, quae dicit: «An non habet potestatem figulus luti ex eadem massa facere aliud vas in honorem, aliud vero in contumeliam?» [*Rm 9,21*] ubi et statim subiungit: «Quod si volens Deus ostendere iram et notam facere potentiam suam, sustinuit in multa patientia vasa irae aptata sive praeparata in interitum, ut ostenderet divitias gratiae suae in vasa misericordiae, quae praeparavit in gloriam» [*Rm 9,22s*]: fidenter fatemur praedestinationem electorum ad vitam, et praedestinationem impiorum ad mortem: in electione tamen salvandorum misericordiam Dei praecedere meritum bonum: in damnatione autem periturorum meritum malum praecedere iustum Dei iudicium. «Praedestinatione autem Deum ea tantum statuisse, quae ipse vel

*626 [1] Floro di Lione, *Sermo de praedestinatione* (PL 119, 96D-97A).
[2] Ib. (97B).

Can. 2. Fedelmente teniamo saldo che «Dio ha prescienza e che dall'eternità ha saputo in precedenza sia il bene, che i buoni avrebbero fatto, come pure il male, che i cattivi avrebbero fatto»,[1] giacché abbiamo la parola della Scrittura che dice: «Dio eterno, che conosci le cose nascoste, tu che tutto sai prima ancora che accada» [*Dn 13,42*]; troviamo giusto tener saldo «che egli ha in precedenza pienamente saputo che i buoni sarebbero stati buoni per la sua grazia e che avrebbero ricevuto per la medesima grazia premi eterni; che ha saputo in precedenza, che i cattivi sarebbero stati cattivi in forza della loro propria cattiveria e che sarebbero dovuti venir puniti con eterno castigo in forza della sua giustizia»;[2] come secondo il Salmista: «Giacché il potere è di Dio, e del Signore la misericordia, ⟨così⟩ da rendere a ciascuno secondo le sue opere» [*Sal 62,12s*], e come si esprime l'insegnamento apostolico: «La vita eterna a coloro che nella perseveranza di un buon agire cercano gloria, onore e incorruttibilità; a coloro invece che si ribellano e che non obbediscono alla verità, ma hanno fiducia nell'iniquità, ira e sdegno, tribolazione e angustie su ogni anima umana che opera il male» [*Rm 2,7-10*]. 626

Nello stesso senso altrove egli medesimo dice: «Nella rivelazione del Signore nostro Gesù Cristo dal cielo con gli angeli della sua potenza, che in fuoco e fiamme fa vendetta a coloro che non riconoscono Dio e che non obbediscono al Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo, che avranno pene eterne nella perdizione, ... quando verrà per essere glorificato nei suoi santi e divenire mirabile in tutti coloro che avranno creduto» [*2Ts 1,7-10*].

Inoltre la prescienza di Dio non ha neppure imposto a nessun cattivo una necessità, così che non potrebbe essere diverso, ma egli sapeva in precedenza, come Dio che tutto sa prima ancora che accada, in base alla sua onnipotente e immutabile maestà, ciò che quegli sarebbe stato per propria volontà. «Non crediamo neppure che qualcuno venga condannato per via di una sua ⟨= di Dio⟩ condanna precedente, ma per via della sua propria iniquità».[1] «Questi cattivi non periscono neppure per il motivo che non avrebbero potuto essere buoni, ma perché non vollero essere buoni, e con il loro vizio rimasero nella massa dannata o per il peccato originale o anche ⟨quello⟩ attuale».[2] 627

Can. 3. Ma anche per quanto riguarda la predestinazione di Dio, abbiamo preso una risoluzione e con fedeltà la manteniamo, secondo l'autorità apostolica che dice: «Non ha forse il vasaio il potere sull'argilla di fare della medesima massa l'uno un vaso d'onore, l'altro invece di vergogna?» [*Rm 9,21*], dove subito aggiunge: «Se Dio, che volle mostrare la sua ira e rendere nota la sua potenza, sopportò con grande pazienza i vasi d'ira destinati o preparati in precedenza a perire, per mostrare la ricchezza della sua grazia in vasi di misericordia, che egli in precedenza preparò per la gloria» [*Rm 9,22s*]: così professiamo con fede la predestinazione degli eletti alla vita e la predestinazione degli empi alla morte; nell'elezione di coloro che debbono essere salvati, la misericordia di Dio precede il merito; nella condanna invece di coloro che periranno, la colpa precede il giusto giudizio di Dio. «Mediante la predestinazione Dio ha soltanto fissato ciò che egli stesso avrebbe voluto fare o per 628

*627 [1] Cf. ib. (99B)
[2] Ib. (100A).

gratuita misericordia vel iusto iudicio facturus erat»[1] secundum Scripturam dicentem: «Qui fecit, quae futura sunt» [*Is 45,11: Septg.*]: in malis vero ipsorum malitiam praescivisse, quia ex ipsis est, non praedestinasse, quia ex illo non est.

629 Poenam sane malum meritum eorum sequentem, uti Deum, qui omnia prospicit, praescivisse et praedestinasse, quia iustus est, apud quem est, ut sanctus Augustinus[1] ait, de omnibus omnino rebus tam fixa sententia quam certa praescientia. Ad hoc siquidem facit Sapientis dictum: «Parata sunt derisoribus iudicia, et mallei percutientes stultorum corporibus» [*Prv 19,29*].

De hac immobilitate praescientiae et praedestinationis Dei, per quam apud eum futura iam facta sunt, etiam apud Ecclesiasten bene intelligitur dictum: «Cognovi, quod omnia opera, quae fecit Deus, perseverent in perpetuum. Non possumus his addere nec auferre, quae fecit Deus, ut timeatur» [*Eccle 3,14*]. «Verum aliquos ad malum praedestinatos esse divina potestate», videlicet ut quasi aliud esse non possint, «non solum non credimus, sed etiam si sunt, qui tantum mali credere velint, cum omni detestatione», sicut Arausica[na] Synodus, «illis anathema dicimus» [**397*].

630 Can. 4. Item de r e d e m p t i o n e sanguinis Christi, propter nimium errorem, qui de hac causa exortus est, ita ut quidam, sicut eorum scripta indicant, etiam pro illis impiis, qui a mundi exordio usque ad passionem Domini in sua impietate mortui aeterna damnatione puniti sunt, effusum eum definiant, contra illud propheticum: «Ero mors tua, o mors, morsus tuus ero, inferne» [*Os 13,14*]: illud nobis simpliciter et fideliter tenendum ac docendum placet iuxta evangelicam et apostolicam veritatem, quod pro illis hoc datum pretium teneamus, de quibus ipse Dominus noster dicit: «Sicut Moyses exaltavit serpentem in deserto, ita exaltari oportet Filium hominis, ut omnis, qui credit in ipso, non pereat, sed habeat vitam aeternam. Sic enim Deus dilexit mundum, ut Filium suum unigenitum daret: ut omnis, qui credit in eum, non pereat, sed habeat vitam aeternam» [*Io 3,14-16*], et Apostolus: «Christus», inquit, «semel oblatus est ad multorum exhaurienda peccata» [*Hb 9,28*].

631 Porro capitula [– quattuor, quae a concilio fratrum nostrorum minus prospecte suscepta sunt, propter inutilitatem vel etiam noxietatem, et errorem contrarium veritati: sed et alia –] XIX syllogismis ineptissime conclusa et, licet iactetur, nulla saeculari litteratura nitentia, in quibus commentum diaboli potius quam argumentum aliquod fidei deprehenditur, a pio auditu fidelium penitus explodimus, et ut talia et similia caveantur per omnia, auctoritate Spiritus Sancti interdicimus: novarum etiam rerum introductores, ne districtius feriantur, castigandos esse censemus.

***628** [1] Cf. Ib. (99D).
***629** [1] Cf. Agostino, *De praedestinatione sanctorum*, 17, 34 (PL 44, 986).

misericordia gratuita o per giusto giudizio»,[1] secondo la Scrittura che dice: «Egli ha fatto ciò che sarà» [*Is 45,11: Septg.*]: nei cattivi ha preconosciuto la loro malizia proveniente da essi, non ⟨l'⟩ha predestinata, giacché non proviene da lui.

La pena che segue la loro colpa egli, come Dio che tutto vede in precedenza, l'ha certo in precedenza saputa e predestinata, giacché è giusto e presso di lui, come dice sant'Agostino,[1] c'è assolutamente di tutte le cose sia un giudizio fissato come pure una sicura prescienza. Si accorda appunto con questo il detto del Sapiente: «Sono preparati per i derisori i giudizi, e battiture per il corpo degli stolti» [*Pro 19,29*]. 629

Da questa immutabilità della prescienza e della predestinazione di Dio, per la quale presso di lui quanto è futuro è già accaduto, si comprende bene il detto nell'Ecclesiaste: «Ho riconosciuto che tutte le opere che Dio ha fatto, durano per sempre. Noi non possiamo aggiungere nulla, nulla togliere a ciò che Dio ha fatto, affinché lo si tema» [*Qo 3,14*]. «Che però qualcuno per la potenza divina sia predestinato al male», cioè nel senso che non possa essere diverso, «ciò non solo non lo crediamo, ma, se ci sono altri che vogliono credere cosa tanto maligna, esprimiamo loro» come il sinodo di Orange, «pienamente detestandoli l'anatema» [**397*].

Can. 4. Parimenti per quanto riguarda la r e d e n z i o n e mediante il sangue di Cristo: per via del grande errore sorto a causa di questa questione, così che taluni, come provano i loro scritti, contrariamente a quella parola del Profeta: «O morte, sarò la tua morte, o inferno, sarò il tuo morso» [*Os 13,14*], affermano che esso sia stato versato per quegli empi, che dall'inizio del mondo fino alla passione del Signore, morti nella loro empietà, furono puniti con la dannazione eterna, ⟨per motivo di questo errore dunque⟩ la nostra decisione è che secondo la verità evangelica ed apostolica si deve sinceramente e fedelmente tener fermo ed insegnare, che dobbiamo ritenere per sicuro che questo prezzo del riscatto è stato pagato per coloro, dei quali il Signore stesso dice: «Come Mosè ha innalzato il serpente nel deserto, così il Figlio dell'uomo deve essere innalzato, affinché ognuno che crede in lui, non perisca, ma abbia la vita eterna. Infatti Dio ha tanto amato il mondo, da dare il suo Figlio unigenito, affinché ognuno che in lui crede, non perisca, ma abbia la vita eterna» [*Gv 3,14-16*]; e l'apostolo: «Cristo fu sacrificato una volta per tutte, per levar via i peccati di molti» [*Eb 9,28*]. 630

Anche [– i quattro capitoli che furono accettati alquanto imprudentemente dal sinodo dei nostri fratelli, a motivo della loro inutilità o anche nocività e dell'errore contrario alla verità, ma anche gli altri –] 19 capitoli, che con sillogismi furono derivati in maniera del tutto inappropriata e – se ne vanti pure! – non si basano su alcuna lingua profana scientifica, nei quali ci si incontra piuttosto con le fantasie del diavolo che con una qualche prova della fede, ⟨li⟩ allontaniamo assolutamente dal pio udito dei fedeli, e li proibiamo con l'autorità dello Spirito Santo, affinché i fedeli vengano in tutto protetti da tali e simili ⟨insegnamenti⟩; siamo anche del parere, che coloro che introducono novità, sono da castigare, affinché non vengano puniti ancora più severamente. 631

632 Can. 5. Item firmissime tenendum credimus, quod omnis multitudo fidelium «ex aqua et Spiritu Sancto» [*Io 3,5*] regenerata, ac per hoc veraciter Ecclesiae incorporata, et iuxta doctrinam apostolicam in morte Christi baptizata [*Rm 6,3*], in eius sanguine sit a peccatis suis abluta: quia nec in eis potuit esse vera regeneratio, nisi fieret et vera redemptio: cum in Ecclesiae sacramentis nihil sit cassum, nihil ludificatorium, sed prorsus totum verum, et ipsa sui veritate ac sinceritate subnixum.

Ex ipsa tamen multitudine fidelium et redemptorum alios salvari aeterna salute, quia per gratiam Dei in redemptione sua fideliter permanent, ipsius Domini sui vocem in corde ferentes: «Qui ... perseveraverit usque in finem, hic salvus erit» [*Mt 10,22 et 24,13*]: alios, quia noluerunt permanere in salute fidei, quam initio acceperunt, redemptionisque gratiam potius irritam facere prava doctrina vel vita, quam servare elegerunt, ad plenitudinem salutis et ad perceptionem aeternae beatitudinis nullo modo pervenire. [*Provocatur ad Rm 6,3; Gal 3,27; Hb 10,22s.26.28s*].

633 Can. 6. Item de gratia, per quam salvantur credentes, et sine qua rationalis creatura numquam beate vixit, et de libero arbitrio per peccatum in primo homine infirmato, sed per gratiam Domini Iesu fidelibus eius redintegrato et sanato, idipsum constantissimi et fide plena fatemur, quod sanctissimi Patres auctoritate sacrarum Scripturarum nobis tenendum reliquerunt, quod Africana [**222*], quod Arausica[na] [**370-397*] Synodus professa est, quod beatissimi Pontifices Apostolicae Sedis [**238-249*] catholica fide tenuerunt: sed et de natura et gratia, in aliam partem nullo modo declinare praesumentes.

Ineptas autem quaestiunculas, et aniles pene fabulas [*1Tm 4,7*], Scotorumque pultes puritati fidei nauseam inferentes, quae periculosissimis et gravissimis temporibus, ad cumulum laborum nostrorum, usque ad scissionem caritatis miserabiliter et lacrimabiliter succreverunt, ne mentes christianae inde corrumpantur et excidant a simplicitate et castitate fidei, quae est in Christo [*2Cor 11,3*] Iesu, penitus respuimus, et ut fraterna caritas cavendo a talibus auditum castiget, Domini Christi amore monemus.

NICHOLAUS I: 24 Apr. 858 – 13 Nov. 867

635-637: Conc. ROMANUM, 862

Gli articoli riportati vengono anche indicati essere del sinodo di Roma dell'anno 863. sembra però erroneamente. I primi due articoli sono tramandati anche separatamente inseriti nelle lettere di Niccolò I *Quae apud Costantinopolitanam urbem* ai vescovi d'Asia e della Libia del 13 nov. 866 (così MGH) e *His ita se habentibus* all'imperatore Michele del-

Can. 5. Parimenti crediamo che si debba tener saldo in maniera del tutto irremovibile, che tutta la moltitudine dei fedeli «rigenerati dall'acqua e dallo Spirito Santo» [*Gv 3,5*], e con ciò veracemente incorporati alla chiesa e secondo la dottrina apostolica battezzati nella morte di Cristo [*Rm 6,3*], siano stati mondati dai loro peccati nel suo sangue; giacché in loro non avrebbe potuto esserci vera rigenerazione, se non fosse avvenuta anche vera redenzione; nei sacramenti della chiesa infatti non c'è nulla di inutile, nulla di ingannevole, ma tutto è pienamente vero e fondato sulla sua stessa verità e sincerità. 632

Da questa moltitudine di fedeli e redenti tuttavia gli uni vengono salvati con salvezza eterna, perché per grazia di Dio perseverano nella fede nella sua redenzione e portano nel loro cuore la parola del loro stesso Signore: «Chi ... persevererà sino alla fine, sarà salvato» [*Mt 10,22 e 24,13*]; gli altri, che non vollero permanere nella salvezza della fede che avevano ricevuto all'inizio, e preferirono rendere inefficace la grazia della redenzione con una dottrina o una vita depravata, piuttosto che conservarla, non pervengono assolutamente alla pienezza della salvezza e a ricevere l'eterna beatitudine. [*Si rimanda a Rm 6,3; Gal 3,27; Eb 10,22s.26.28s*].

Can. 6. Parimenti, per quanto riguarda la grazia, per la quale i credenti vengono salvati e senza la quale la creatura razionale mai ha vissuto in maniera beata, e per quanto riguarda il libero arbitrio, che a causa del peccato fu indebolito nel primo uomo, ma per la grazia del Signore Gesù è stato ristabilito e sanato nei suoi fedeli, professiamo saldissimamente e con piena fede lo stesso che i santissimi padri con l'autorità delle Scritture sante ci lasciarono, affinché lo custodissimo, ciò che il sinodo africano [**222*] e ciò che il sinodo di Orange [**370-397*] professarono, ciò che i beatissimi pontefici della sede apostolica [**238-249*] tennero saldo con fede cattolica; ma anche per quanto riguarda la natura e la grazia non presumiamo di deviare in nessun modo in altra direzione. 633

Le questioncelle inopportune invece e le favole profane di vecchierelle [*1Tm 4,7*], così come la poltiglia dei seguaci di Scoto [Eriugena], che fa nausea alla purezza della fede, ciò che in tempi estremamente pericolosi e difficili, per accrescere ancora i nostri strapazzi, è cresciuto in modo miserabile e deplorevole sino alla scissione della carità, ⟨le⟩ respingiamo del tutto, affinché le menti cristiane non ne vengano corrotte e si discostino dalla semplicità e purezza della fede, che è in Cristo [*2Cor 11,3*]; e ammoniamo nell'amore del Signore Cristo che la carità fraterna, guardandosi da tali cose, disciplini l'udito.

BENEDETTO III: luglio 855 – 17 aprile 858

NICCOLÒ I: 24 aprile 858 – 13 nov. 867

635-637: Sinodo di ROMA, 862

l'anno 863 (così le edizioni più antiche). – *Ed.* [cc. 1-2, altri 7-8]: E. Perels: MGH Epistulae VI (1925) 560_{34}-561_5 (= Lettera 98) / MaC 15, 182E-183A; 611A-612A; 658E-659A / HaC 5, 140E-141A / PL 119, 795AB; 855BC. - [c. 9, altri 4]: MaC 15, 659B / PL 119, 795B. – *Reg.*: NArch 26/III (1901) 630; JR dopo 2692.

De errore Theopaschitarum

635 Cap. 1 (7). Veraciter quidem credendum est et omnimodis profitendum, quia Dominus noster Iesus Christus Deus et Dei Filius passionem crucis tantummodo secundum carnem sustinuit, deitate autem impassibilis mansit, ut apostolica docet auctoritas et sanctorum Patrum luculentissime doctrina ostendit.

636 Cap. 2 (8). Hi autem, qui aiunt, quia Redemptor noster et Dominus Iesus Christus et Dei Filius passionem crucis secundum deitatem sustinuit, quod impium est et catholicis mentibus exsecrabile, anathema sint.

De effectu baptismi

637 Cap. 9 (4). Omnibus enim, qui dicunt, quod hi, qui sacrosancti fonte baptismatis credentes in Patrem et Filium Sanctumque Spiritum renascuntur, non aequaliter originali abluantur delicto, anathema sit.

638-642: Ep. *Proposueramus quidem* ad Michaël. imp., 28 Sept. 865

De independentia Ecclesiae et Sedis Apostolicae

638 ... Neque ab Augusto neque ab omni clero neque a regibus neque a populo iudex iudicabitur.[1] ... «Prima Sedes non iudicabitur a quoquam».[2] ...

639 Ubinam legistis, imperatores antecessores vestros in synodalibus conventibus interfuisse, nisi forsitan in quibus de fide tractatum est, quae universalis est, quae omnium communis est, quae non solum ad clericos, verum etiam ad laicos et ad omnes omnino pertinet Christianos? ... Quanto magis ad potioris auctoritatis iudicium tenditur querimonia, tanto adhuc amplius maius culmen petendum est, quousque gradatim perveniatur ad eam Sedem, cuius causa aut a se, negotiorum meritis exigentibus, in melius commutatur, aut solius Dei sine quaestione reservatur arbitrio.

640 Porro si Nos non audieritis, restat, ut sitis apud Nos necessario, quales Dominus noster Iesus Christus hos haberi praecepit, qui Ecclesiam Dei audire contempserint, praesertim cum Ecclesiae Romanae privilegia, Christi ore in beato Petro firmata, in Ecclesia ipsa disposita, antiquitus observata et a sanc-

*638 [1] Queste parole vengono citate come frase di papa Silvestro I; cf. l'inautentica costituzione di Silvestro I o i cc. 3 e 20 del presunto 2° sinodo di Roma (PL 8, 833D [834D] e 840CD). Sono stati accolti in Graziano, *Decretum*, p. II, cs. 9, q. 3, c 13 (Frdb 1, 610).

Gli errori dei teopaschiti

c. 1. (7). Si deve credere veracemente e professare in ogni modo, che il Signore nostro Gesù Cristo, Dio e Figlio di Dio, sostenne la passione della croce soltanto secondo la carne, rimase impassibile invece nella divinità, come insegna l'autorità apostolica e mostra in maniera eminentissima la dottrina dei santi padri. 635

c. 2. (8). Coloro poi che affermano che il nostro Redentore e Signore Gesù Cristo e Figlio di Dio sostenne la passione della croce secondo la divinità, giacché ⟨ciò⟩ è empio ed esecrabile per menti cattoliche, siano colpiti dall'anatema. 636

L'efficacia del battesimo

c. 9. (4). Tutti infatti coloro che dicono che non sarebbero contemporaneamente mondati dalla colpa originale coloro che credendo nel Padre e nel Figlio e nello Spirito Santo rinascono alla fonte del sacrosanto battesimo, siano colpiti dall'anatema. 637

638-642: Lettera *Proposueramus quidem* all'imperatore Michele, 28 sett. 865

Scritta nella questione dello scisma di Fozio. – *Ed.*: E. Perels: MGH Epistulae VI (1925) 465_{15s} 466_{22s} [= **638*]; 470_{4-7} 471_{12-15} [= **639*]; 474_{33}-475_{10} [= **640*]; 480_{25-29} 481_{7-14} [= **641*]; 485_{30}-486_{15} [= **642*]; (= Lettera 88) / PL 119, 938D-960D (= Lettera 86). – *Reg.*: JR 2796 con aggiunte.

L'indipendenza della chiesa e della sede apostolica

... Né dall'imperatore, né da tutto il clero, né dal re, né dal popolo sarà giudicato il giudice.[1] ... «La prima sede non sarà giudicata da nessuno».[2] ... 638

Dove avete letto che gli imperatori vostri predecessori avrebbero preso parte a riunioni sinodali, eccetto forse a quelle in cui si trattava di fede, che è universale, che è a tutti comune, che interessa non solo il clero, ma anche i laici e addirittura tutti i crstiani? ... Quanto più una querela si dirige a una autorità altolocata, tanto più ci si deve rivolgere a un'istanza ancora più alta, finché passo a passo si raggiunga la sede, la cui causa giuridica viene mutata da lei stessa, se il significato della faccenda lo richiede, in meglio o senza interrogatorio viene preservata solo alla decisione di Dio. 639

Inoltre, se non Ci ascolterete, risulta che necessariamente voi per noi siete ⟨come quelli⟩ per i quali, secondo il comando del Signore nostro Gesù Cristo, debbono venire stimati coloro che rifuggono di ascoltare la chiesa di Dio, tanto più che i privilegi della chiesa romana, rafforzati dalla bocca di 640

[2] Dagli atti di un presunto sinodo di Sinuessa (Latinum), che è opera di un falsario intorno all'anno 500; cf. ClPL 1679. Cf. anche il *Liber pontificalis*: a cura di L. Duchesne 1 (Paris 1886) 72 162s e LXXIV-LXXV.

tis universalibus synodis celebrata atque a cuncta Ecclesia iugiter venerata, nullatenus possint minui, nullatenus infringi, nullatenus commutari, quoniam fundamentum quod Deus posuit, humanus non valet amovere conatus, et quod Deus statuit, firmum validumque consistit. ... Ista igitur privilegia huic sanctae Ecclesiae a Christo donata, a synodis non donata, sed iam solummodo celebrata et venerata, ... Nos cogunt Nosque compellunt, «omnium habere sollicitudinem ecclesiarum» Dei [*cf.* *2Cor 11,28*]. ...

641 Quoniam, cum secundum canones, ubi est maior auctoritas, iudicium inferiorum sit deferendum, ad dissolvendum scilicet vel ad roborandum: patet profecto Sedis Apostolicae, cuius auctoritate maior non est, iudicium a nemine fore retractandum [*cf.* **232*], «neque cuiquam de eius liceat iudicare iudicio. Siquidem ad illam de qualibet mundi parte canones appellari voluerunt; ab illa autem nemo sit appellare permissus».[1] ...

Ergo de iudicio Romani praesulis non retractando, quia nec mos exigit, quod diximus comprobato, non negamus eiusdem Sedis sententiam posse in melius commutari, cum aut sibi subreptum aliquid fuerit, aut ipsa pro consideratione aetatum vel temporum seu gravium necessitatum dispensatorie quiddam ordinare decreverit, quoniam et egregium Apostolum Paulum quaedam fecisse dispensatorie legimus, quae postea reprobasse dinoscitur; quando tamen illa, Romana videlicet Ecclesia, discretissima consideratione fieri delegerit, non quando ipsa, quae bene sunt diffinita, retractari renuerit. ...

642 Vos autem, quaesumus, nolite praeiudicium Dei Ecclesiae irrogare: illa quippe nullum imperio vestro praeiudicium infert, cum magis pro stabilitate ipsius aeternam divinitatem exoret et pro incolumitate vestra et perpetua salute iugi devotione precetur. Nolite, quae sua sunt, usurpare; nolite, quae ipsi soli commissa sunt, velle surripere, scientes, quia tanto nimirum a sacris debet omnis mundanarum rerum administrator esse remotus, quanto quemlibet ex catalogo clericorum et militantium Deo nullis convenit negotiis saecularibus implicari.

Denique hi, quibus tantum humanis rebus et non divinis praeesse permissum est, quomodo de his, per quos divina ministrantur, iudicare praesumant, penitus ignoramus. Fuerunt haec ante adventum Christi, ut quidam typice reges simul et sacerdotes exsisterent; quod sanctum Melchisedech fuisse sacra prodit historia [*cf.* *Gn 14,18*], quodque in membris suis diabolus imitatus, utpote qui semper quae divino cultui conveniunt sibimet tyrannico spiritu vindicare contendit, ut pagani imperatores iidem et «maximi pontifices» dicerentur. Sed cum ad verum ventum est eundem regem atque pontificem, ultra sibi nec imperator iura pontificatus arripuit, nec pontifex nomen imperatorium usurpavit.

Quoniam idem «Mediator Dei et hominum homo Christus Iesus» [*1Tm 2,5*] sic actibus propriis ei dignitatibus distinctis officia potestatis utriusque di-

*641 [1] Gelasio I, Lettera *Valde mirati* ai vescovi della Dardania (Serbia), 1° febbr. 495, n. 5 (Thl 399).

Cristo nel beato Pietro, ordinati nella stessa chiesa, osservati da tempi remoti e lodati dai santi concili universali e venerati continuamente da tutta la chiesa, non possono assolutamente venir diminuiti, assolutamente venir pregiudicati, assolutamente venir mutati, giacché il fondamento, che Dio pose, non riesce ad essere eliminato da tentativi umani, e ciò che Dio ha stabilito, sussiste in modo solido e forte. ... Quei privilegi dunque, che a questa santa chiesa furono donati da Cristo, non furono ⟨però⟩ donati dai concili, ma ⟨da essi⟩ solo lodati e venerati, ... Ci costringono e Ci spingono, «ad avere sollecitudine di tutte le Chiese» di Dio [*cf.* *2Cor 11,28*]. ...

Giacché secondo i canoni il giudizio di ⟨istanze⟩ inferiori deve essere riportato ⟨là⟩ dove ci sia un'autorità superiore, per abolirlo cioè o consolidarlo: così in effetti è chiaro che il giudizio della sede apostolica, oltre l'autorità della quale non ce n'è una superiore, non deve essere da nessuno nuovamente trattato [*cf.* **232*], «e che a nessuno è lecito giudicare circa il suo giudizio. Infatti i canoni volevano che ci si appellasse ad essa da qualunque parte del mondo, ma che non sia però permesso a nessuno di appellarsi da essa».[1] ... 641

Quindi se ciò che abbiamo detto circa il giudizio del vescovo romano che non può più essere di nuovo trattato, giacché anche il costume così esige, viene riconosciuto, non neghiamo che la sentenza di questa stessa sede non possa essere mutata in meglio, se le è sfuggito qualcosa oppure essa stessa in considerazione dei tempi e delle circostanze o di gravi esigenze decretò di prescrivere qualche ⟨misura⟩ in via eccezionale, giacché anche l'egregio apostolo Paolo, come leggiamo, ha fatto alcune cose in via eccezionale, che poi più tardi sappiamo che riprovò; tuttavia ⟨solo allora⟩, se essa, cioè la chiesa romana, dopo dettagliato esame abbia dato istruzione che ciò avvenga, non se essa stessa abbia rifiutato che ciò che è stato ben definito, venga nuovamente trattato. ...

Voi però, vi preghiamo, non recate alla chiesa di Dio danno alcuno: essa non reca infatti danno alcuno al vostro impero, giacché essa piuttosto supplica Dio per la sua stabilità e prega con costante devozione per la vostra incolumità e la vostra salvezza perpetua. Non pretendete ciò che ad essa appartiene; non vogliate strappare per voi ciò che è affidato solo ad essa; giacché voi sapete che ogni amministratore delle realtà mondane senza dubbio deve essere lontano da quelle sante nella misura in cui si addice che qualsiasi dalle fila del clero e dei militanti per Dio non si immischi in faccende secolari. 642

Infine non sappiamo affatto, come coloro a cui è solo permesso di presiedere alle realtà umane e non a quelle divine, osino giudicare circa quelle realtà, mediante le quali vengono amministrate le cose divine. C'era prima della venuta di Cristo che taluni in modo tipico fossero contemporaneamente re e sacerdoti; la sacra storia tramanda che il santo Melchisedek fosse tale [*cf.* *Gn 14,18*], e il diavolo ha imitato ciò nei suoi membri, egli che sempre tenta di pretendere per sé in spirito tirannico ciò che conviene al culto divino, così che gli imperatori pagani venivano considerati anche come «pontefici massimi». Ma appena si è pervenuti al vero re e assieme pontefice, né l'imperatore si arrogò più i diritti del pontefice, né il pontefice pretese il nome d'imperatore.

Poiché lo stesso «mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù» [*1Tm 2,5*] divise i compiti dei due poteri – volendo che essi mediante una per-

screvit, propria volens medicinali humilitate sursum efferri, non humana superbia rursus in inferna demergi, ut et christiani imperatores pro aeterna vita pontificibus indigerent, et pontifices pro cursu temporalium tantummodo rerum imperialibus legibus uterentur: quatenus spiritalis actio carnalibus distaret incursibus, et ideo militans Deo minime se negotiis saecularibus implicaret [*cf. 2Tm 2,4*], ac vicissim non ille rebus divinis praesidere videretur, qui esset negotiis saecularibus implicatus: ut et modestia utriusque ordinis curaretur, ne extolleretur utroque suffultus, et competens qualitatibus actionum specialiter professio aptaretur.

643-648: Resp. *Ad consulta vestra* ad Bulgaros, 13 Nov. 866

De forma essentiali matrimonii

643 Cap. 3. ... Sufficiat secundum leges solus eorum consensus, de quorum coniunctionibus agitur; qui consensus si solus in nuptiis forte defuerit, cetera omnia, etiam cum ipso coitu celebrata, frustrantur, Ioanne Chrysostomo magno doctore testante, qui ait: «Matrimonium non facit coitus, sed voluntas».[1]

De forma et de ministro baptismi

644 Cap. 15. Interrogatis, utrum homines illi, qui hoc ab illo [*pseudopresbytero*] baptisma receperunt, Christiani sint an iterum baptizari debeant. Sed si in nomine summae ac individuae Trinitatis baptizati fuere, Christiani profecto sunt, et eos, a quocumque Christiano baptizati sunt, iterato baptizari non convenit; quoniam ... «baptismum ... sive ab adultero vel a fure fuerit datum, ad percipientem munus pervenit illibatum» [*356] ... .

Et ideo malus bona ministrando non aliis, sed sibi detrimenti cumulum ingerit, ac per hoc certum est, quia quos ille Graecus baptizavit, nulla portio laesionis attingit, propter illud: «Hic est qui baptizat» [*Io 1,33*], id est Christus, et iterum: «Deus incrementum dat» [*1Cor 3,7*], subauditur: et non homo.

645 Cap. 71. Non potest aliquis, quantumcumque pollutus sit, sacramenta divina pulluere, quae purgatoria cunctarum remedia contagionum exsistunt. Nec potest solis radius per cloacas et latrinas transiens aliquid exinde contaminationis attrahere; proinde qualiscumque sacerdos sit, quae sancta sunt coinquinare non potest; idcirco ab eo, usquequo episcoporum iudicio reprobetur, communio percipienda est: quoniam mali bona ministrando se tantummodo

*643 [1] Pseudo-Giovanni Crisostomo, *Opus imperfectum in Matthaeum*, hom. 32,9 (PG 56, 802); cf. *Digesta* L 17, regola giuridica 30 (P. Krüger - Th. Mommsen [Berlin[11]1908] 921).

sonale salutare umiltà venissero portati verso l'alto, non che venissero mediante l'umana superbia di nuovo immersi negli inferi –, con azioni proprie e diverse dignità, così che sia gli imperatori cristiani per la vita eterna avessero bisogno dei pontefici, che i pontefici per il corso delle realtà puramente temporali si servissero delle leggi imperiali: affinché l'azione spirituale sia lontana da attacchi carnali, e perciò colui che milita per Dio non si immischi affatto in faccende secolari [*cf. 2Tm 2,4*] e d'altra parte non appaia che presieda alle realtà divine chi è implicato in faccende secolari: così che sia venga presa cura della modestia di ambedue gli ordini, di modo che essi, basati su ambedue, non si innalzino, sia venga particolarmente adattato anche il corrispondente impiego alle qualità delle azioni.

643-648: Risposte *Ad consulta vestra* ai Bulgari, 13 nov. 866

Si tratta di risposte alla legazione del principe Bogoris della Bulgaria, che con il suo popolo aveva accolto la fede cristiana. – *Ed.*: E. Perels: MGH Epistulae VI (1925) 570-599 (= Lettera 99) / MaC 15, 403B-429B / HaC 5, 355A-384B / PL 119, 980C-1015B (= Lettera 97) – *Reg.*: JR 2812 con aggiunte.

La forma essenziale del matrimonio

c. 3. ... Secondo le leggi sia sufficiente solo il consenso di coloro della cui unione si tratta; se esso unico dovesse essere mancato alle nozze, tutto il resto, anche se celebrato con lo stesso coito, è inutile, come testimonia il grande dottore Crisostomo che dice: «Non fa matrimonio il coito, ma la volontà».[1] 643

Forma e ministro del battesimo

c. 15. Chiedete se quelle persone che hanno ricevuto questo battesimo da quello [*pseudopresbitero*] siano cristiani o debbano essere ribattezzati. Se furono battezzati nel nome della somma e indivisa Trinità, sono certamente cristiani e non si confà che essi, da qualsiasi cristiano siano pur stati battezzati, vengano ribattezzati, giacché ... «il battesimo ... ⟨anche⟩ se sarà amministrato da un adultero o da un ladro ... perviene come dono illibato al destinatario» [*356]... . 644

Perciò il malvagio, se ministra cose buone, procura a sé, non agli altri, un cumulo di danno; e perciò è sicuro che coloro che quel Greco ha battezzato non li colpisce parte alcuna della ferita, a motivo di quella ⟨parola⟩: «Questi è colui che battezza» [*Gv 1,33*], cioè Cristo; e di nuovo: «Dio dà incremento» [*1Cor 3,7*], ⟨dove⟩ sotto⟨inteso⟩ si ode: e non l'uomo.

c. 71. Nessuno per quanto sia macchiato, può macchiare i sacramenti divini, che sono i rimedi di purificazione di tutte le macchie. Né può un raggio di sole, che attraversa cloache e latrine, prendersi una qualche contaminazione; perciò nessun sacerdote, comunque egli sia, può inquinare ciò che è santo; perciò fintantoché non sarà respinto dal giudizio del vescovo, si deve ricevere da lui la comunione: giacché se i cattivi ministrano cose buone, danneggiano 645

laedunt, et cerea fax accensa sibi quidem detrimentum praestat, aliis vero lumen in tenebris administrat … . Sumite igitur intrepide ab omni sacerdote Christi mysteria, quoniam omnia in fide purgantur.

646 Cap. 104. A quodam Iudaeo, nescitis utrum christiano an pagano, multos in patria vestra baptizatos asseritis, et quid de his sit agendum consulitis. Hi profecto, si in nomine sanctae Trinitatis vel tantum in nomine Christi, sicut in Actibus Apostolorum [*2,38; 19,5*] legimus, baptizati sunt (unum quippe idemque est, ut sanctus exponit Ambrosius),[1] constat eos non esse denuo baptizandos: sed primum, utrum christianus aut paganus ipse Iudaeus exstiterit, vel si postmodum factus fuerit christianus, investigandum est, quamvis non praetereundum esse credamus, quid beatus de baptismo dicat Augustinus:[2] «Iam satis» inquit «ostendimus ad baptismum, qui verbis evangelicis consecratur, non pertinere cuiusquam vel dantis vel accipientis errorem, sive de Patre sive de Filio sive de Spiritu Sancto aliter sentiat quam doctrina caelestis insinuat», et iterum: «Sunt etiam quidam ex eo numero, qui adhuc nequiter vivant aut etiam in haeresibus vel in gentilium superstitionibus iaceant, et tamen etiam illic "novit Dominus, qui sunt eius" [*2Tm 2,19*]. Namque in illa ineffabili praescientia multi, qui foris videntur, intus sunt».

Et alio loco: «Etiam corde tardiores, quantum existimo, intelligunt baptisma Christi nulla perversitate hominis sive dantis sive accipientis posse violari»; et rursus: «Potest tamen» ait «tradere separatus, sicut potest habere separatus, sed quam perniciose tradere; ille autem cui tradit potest salubriter accipere, si ipse non separatus accipiat».

De libertate a coactione in amplectenda fide

647 Cap. 41. De iis autem, qui christianitatis bonum suscipere renuunt, … nihil aliud scribere possumus vobis, nisi ut eos ad fidem rectam monitis, exhortationibus et ratione illos potius quam vi, quod vane sapiant, convincatis. …

Porro illis violentia, ut credant, nullatenus inferenda est. Nam omne quod ex voto non est, bonum esse non potest [*affertur Ps 53,8; 118,108; 27,7*]; ultronea quippe Deus obsequia et exhiberi tantum ab ultroneis praecipit: nam si vim inferre voluisset, nullus omnipotentiae illius resistere potuisset.

***646** [1] Cf. Ambrogio, *De Spiritu Sancto*, I, 3, nn. 42-44 (PL 16, 713B-715A). Per l'interpretazione di questa frase cf. O. Faller, *Die Taufe im Namen Jesu bei Ambrosius: Festschrift 75 Jahre Stella Matutina* I (Feldkirch/Vorarlberg 1931) 139-150; G. Bareille: DThC 2/I (1905) 184.

solo se stessi e una fiaccola di cera accesa, causa perdita a se stessa, agli altri invece dona luce nelle tenebre … . Accogliete dunque senza timore i misteri di Cristo da ogni sacerdote, giacché nella fede tutto vien purificato.

c. 104. Asserite che nella vostra patria molti ⟨sono stati⟩ battezzati da un giudeo – non sapete se cristiano o pagano – e chiedete che cosa si debba fare di loro. Se questi in effetti furono battezzati nel nome della santa Trinità oppure solo nel nome di Cristo, come leggiamo negli Atti degli apostoli [*2,38; 19,5*] (è la medesima e unica cosa che espone sant'Ambrogio),[1] è chiaro che non devono essere di nuovo battezzati: ma prima si deve esaminare se questo giudeo fosse cristiano o pagano o se è divenuto cristiano dopo, sebbene crediamo, che non si deve tralasciare, ciò che sant'Agostino dice del battesimo:[2] «Abbiamo già mostrato a sufficienza che per il battesimo, che viene santificato dalle parole del Vangelo, l'errore del ministro o del destinatario non ha significato alcuno, se egli ⟨cioè⟩ pensi diversamente del Padre o del Figlio o dello Spirito Santo di come insegni la dottrina celeste», e ancora: «C'è anche qualcuno tra il numero di questi che vive finora indegnamente oppure persino nell'eresia oppure persevera nella superstizione dei pagani, e tuttavia "il Signore conosce" anche lì "i suoi" [*2Tm 2,19*]. Infatti in quella ineffabile prescienza molti che sembrano fuori sono dentro». **646**

E in un altro passo: «Anche i più tardi di cuore, come penso, comprendono che il battesimo di Cristo non può essere violato da nessuna perversità della persona che lo amministra o lo riceve»; e di nuovo: «Tuttavia» dice «può amministrarlo una persona separata ⟨dalla chiesa⟩, come lo può ricevere una persona separata, ma amministrarlo quanto nocivamente!; colui però a cui egli lo amministra, lo può ricevere salutarmente, se egli stesso non lo riceve come separato».

Nessun uso della costrizione nell'accettazione della fede

c. 41. Quanto a coloro che si rifiutano di accogliere il bene del cristianesimo, … non possiamo scrivervi altro che li convinciate della giusta fede, nel senso che essi pensano vanamente, più con ammonizioni, esortazioni e ragionamenti, che con la forza. … **647**

Inoltre non si deve assolutamente usare violenza per ottenere che credano, giacché tutto ciò che non proviene da una propria offerta interiore, non può essere buono [*viene citato il Sal 54,8; 119,108; 28,7*]; infatti Dio ordina che venga prestata volontaria obbedienza e solo da volontari: infatti avesse voluto usare violenza, nessuno avrebbe potuto resistere alla sua onnipotenza.

[2] Seguono quattro citazioni di Agostino, *De baptismo contra Donatistas*, IV, 15, n. 22; V, 27, n. 38; VI, 1, n. 1; VI, 5, n. 7 (CSEL 51, 247 295 297 302 / PL 43, 168 196 197 200).

De criminis confessione non vi extorquenda

648 Cap. 86. Si fur vel latro deprehensus fuerit, et negaverit quod ei impingitur, asseritis apud vos, quod iudex caput eius verberibus tundat et aliis stimulis ferreis, donec veritatem depromat, ipsius latera pungat; quam rem nec divina lex nec humana prorsus admittit, cum non invita, sed spontanea debeat esse confessio, nec sit violenter elicienda, sed voluntarie proferenda; denique, si contigerit vos etiam illis poenis illatis nihil de his, quae passo in crimen obiiciuntur, penitus invenire, nonne saltem tunc erubescitis, et quam impie iudicetis agnoscitis?

Similiter autem, si homo criminatus, talia passus sustinere non valens, dixerit se perpetrasse quod non perpetravit: ad quem, rogo, tantae impietatis magnitudo revolvitur nisi ad eum, qui hunc talia cogit mendaciter confiteri? Quamvis non confiteri noscatur, sed loqui, qui hoc ore profert, quod corde non tenet! ...

Porro cum liber homo crimine fuerit appetitus, nisi iam pridem repertus est alicuius sceleris reus, aut tribus testibus convictus poenae succumbit, aut si convinci non potuerit, ad Evangelium sacrum, quod sibi obiicitur, minime commisisse iurans absolvitur, et deinceps huic negotio finis imponitur, quemadmodum crebro dictus Apostolus gentium attestatur: «Omnis» inquiens «controversiae eorum finis ad confirmationem est iuramentum» [*Hb 6,16*].[1]

HADRIANUS II: 14 Dec. 867 – 14 Dec. 872

CONC. (OECUM. VIII) CONSTANTINOPOLITANUM IV 5 Oct. 869 – 28 Febr. 870

Il concilio fu indetto per decidere circa la questione di Fozio, che nell'anno 859 aveva suscitato uno scisma. Il testo greco originario degli atti è andato perduto, ma abbiamo la traduzione integrale latina fatta dal bibliotecario Anastasio, come pure una versione greca abbreviata La traduzione latina presenta 27 canoni, la versione greca solo 14. Si corrispondono grosso modo alla maniera seguente: cann. 1-8 greci (= 1-8 latini); 9-10 (= 10-11); 11 (= 14); 12 (= 17): 13 (= 21); 14 (= 27). Il concilio fu riconosciuto ecumenico solo dalla chiesa latina e non prima del sec. XII. – *Ed.*: MaC 16, 160A-174D (latino); 397D-405C (greco) / HaC 5, 899A-909C; 1097D-1104D / COD 166-182 / PL 129, 150B-160A.

*648 [1] Questa disposizione è in netto contrasto con la legislazione introdotta da Innocenzo IV contro gli eretici. Cf. la sua costituzione *Cum adversus* del 22 febbr 1244 (BullTau 3, 503b-505a), in cui egli conferma le leggi ultrasevere dell'imperatore Federico II, come pure la costituzione *Ad exstirpanda* del 15 maggio 1252 (BullTau 3, 552b-558b), che nella sua legge 25 ordina ciò che Niccolò I respinge, cioè «di costringere» gli eretici prigionieri «evitando di invalidarne le membra e il pericolo di morte, .. a confessare i loro errori e ad accusare altri . ., così come vengono costretti i ladri e i briganti» («cogere citra membri diminutionem et mortis periculum ... errores suos fateri et accusare alios ..., sicut coguntur fures et latrones») (ib. 556a).

La confessione di un crimine non può venire estorta con la tortura

c. 86. Asserite che presso di voi se è stato preso un ladro o un bandito e nega ciò di cui viene accusato, il giudice colpisce il suo capo con sferze e punge i suoi fianchi con altri pungoli di ferro, finché dica la verità. Ciò non è permesso in nessun modo né dalla legge divina né da quella umana, giacché una confessione non deve essere involontaria, ma volontaria, né la si deve costringere con la violenza, ma deve essere presentata volontariamente; se alla fine succede, che anche dopo aver usato quei tormenti, nulla troviate di quanto il torturato viene accusato, almeno allora non arrossite, riconoscendo quanto empiamente giudicate? 648

Similmente però, se una persona incriminata sottoposta ⟨alle torture⟩, non potendole sopportare, dice di aver commesso ciò che non ha commesso, mi chiedo su chi ricade l'esorbitanza di tanta empietà, se non su colui che costringe questa persona a confessare il falso? Sebbene si sappia che non fa una confessione, ma ⟨solo⟩ parli, chi con la bocca professa ciò che non ha nel cuore! ...

Se inoltre un uomo libero è stato citato per un crimine, nel caso che non sia già stato precedentemente trovato colpevole di un qualche ⟨altro⟩ crimine, o, provatane la colpevolezza mediante tre testimoni, soggiacia alla pena, oppure, nel caso che non se ne poté provare la colpevolezza, giuri sul sacro Vangelo, che gli viene tenuto davanti, che non ha affatto commesso ⟨il reato⟩, ⟨e così⟩ venga assolto e la faccenda venga poi chiusa, come l'apostolo delle genti spesso citato testimonia quando dice: «Come fine di ogni contesa tra di loro c'è per conferma il giuramento» [*Eb 6,16*].[1]

ADRIANO II: 14 dic. 867 - 14 dic. 872

CONCILIO DI COSTANTINOPOLI IV (8° ECUM.) 5 ott. 869 – 28 febbr. 870

650-664: Sessio X, 28 Febr. 870: Canones

De traditione ut regula fidei

[*Versio Anastasii Bibliothecarii*]

650 Can. 1. Per aequam et regiam divinae iustitiae viam inoffense incedere volentes, veluti quasdam lampades semper lucentes et illuminantes gressus nostros, qui secundum Deum sunt, sanctorum Patrum definitiones et sensus retinere debemus.

651 Quapropter et has ut «secunda eloquia» secundum magnum et sapientissimum Dionysium[1] arbitrantes et existimantes, etiam de eis cum divino David promptissime canamus: «Mandatum Domini lucidum illuminans oculos» [*Ps 18,9; citatur et Ps 118,105; Prv 6,23; Is 26,9: Septg.*]. ... Luci enim veraciter assimilatae sunt divinorum canonum hortationes et dehortationes, secundum quod discernitur melius a peiore et expediens atque proficuum ab eo, quod non expedire, sed et obesse dignoscitur.

652 Igitur regulas, quas sanctae catholicae et apostolicae Ecclesiae tam a sanctis famosissimis Apostolis quam ab orthodoxorum universalibus necnon et localibus conciliis vel etiam a quolibet deiloquo Patre ac magistro Ecclesiae traditae sunt, servare ac custodire profitemur;

his et propriam vitam et mores regentes et omnem sacerdotii catalogum, sed et omnes, qui Christiano censentur vocabulo, poenis et damnationibus et e diverso receptionibus ac iustificationibus, quae per illas prolatae sunt et definitae, subiici canonice decernentes;

[*Recensio graeca abbreviata*]

α΄ Τὴν εὐθεῖαν καὶ βασιλικὴν ὁδὸν τῆς θείας δικαιοσύνης ἀπροσκόπτως βαδίζειν ἐθέλοντες, οἱόν τινας πυρσοὺς ἀειλαμπεῖς τοὺς τῶν ἁγίων πατέρων ὅρους κρατεῖν ὀφείλομεν·

τοιγαροῦν τοὺς ἐν τῇ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ ἐκκλησίᾳ παραδοθέντας θεσμοὺς παρά τε τῶν ἁγίων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων, παρά τε ὀρθοδόξων συνόδων οἰκουμενικῶν τε καὶ τοπικῶν ἢ καὶ πρός τινος θεηγόρου πατρὸς διδασκάλου τῆς ἐκκλησίας τηρεῖν καὶ φυλάττειν ὁμολογοῦμεν·

*651 [1] Cf. Pseudo-Dionigi Areopagita, *De ecclesiastica hierarchia*, 1, n. 4 e 5 (PG 3, 375-378).

650-664: Sessione 10ª, 28 febbr. 870: Canoni

La tradizione come criterio della fede

[*Versione del bibliotecario Anastasio*]

Can. 1. Per camminare senza intoppi sulla via dritta e regale della divina giustizia, noi dobbiamo custodire le prescrizioni e il pensiero dei nostri santi padri come lampade sempre splendenti che illuminano i nostri passi conformi a Dio.

Perciò noi, stimandoli, secondo l'esempio del grande e sapiente Dionigi,[1] come una seconda parola di Dio, canteremo senza indugio con il divino Davide: «i comandi del Signore sono limpidi, danno luce agli occhi» [*Sal 19,9; vengono citati anche: Sal 119,105; Pro 6,23; Is 26,9: Sept.*] ... Con verità infatti le esortazioni e i divieti dei sacri canoni sono paragonati alla luce, perché grazie ad essi si discerne il meglio dal peggio, e si distingue ciò che è vantaggioso e proficuo da ciò che non è utile, ma addirittura dannoso.

Perciò promettiamo di osservare e custodire i canoni che sono stati trasmessi alla chiesa santa cattolica e apostolica sia dai santi e gloriosi apostoli, sia dai concili universali e locali dei vescovi ortodossi, sia da ogni padre, portatore della parola di Dio e dottore della chiesa.

Secondo questi canoni noi regoliamo i nostri comportamenti e la nostra vita e stabiliamo che tutti i membri del clero, come anche tutti coloro che portano il nome di cristiani, siano soggetti, secondo la legge ecclesiastica, alle pene e alle condanne, come pure alle condizioni di giustificazione e di assoluzione stabilite dai canoni.

[*Redazione greca abbreviata*]

1. Volendo percorrere irreprensibilmente la via diritta e regale della divina giustizia, dobbiamo mantenere quali fiaccole sempre splendenti le definizioni dei santi padri; 650

651

perciò professiamo di custodire e di seguire gli statuti trasmessi nella chiesa cattolica e apostolica sia dai santi e da tutti lodati apostoli, sia dai sinodi ecumenici e locali, oppure anche da un qualche padre maestro della chiesa che ha parlato da Dio; 652

tenere quippe traditiones, quas accepimus sive per sermonem sive per epistolam [*cf. 2Th 2,15*] Sanctorum, qui antea fulserunt, Paulus admonet aperte, magnus Apostolus.

κρατεῖν γὰρ τὰς παραδόσεις, ἃς παρελάβομεν εἴτε διὰ λόγου, εἴτε δι' ἐπιστολῶν [*cf. 2 Th 2,15*] τῶν προγενεστέρως διαλαμψάντων ἁγίων, παρεγγυᾷ διαῤῥήδην Παῦλος ὁ μέγας ἀπόστολος.

De cultu sacrarum imaginum

653 Can. 3. Sacram imaginem Domini nostri Iesu Christi et omnium Liberatoris et Salvatoris, aequo honore cum libro sanctorum Evangeliorum adorari decernimus.

γ.' Τὴν ἱερὰν εἰκόνα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁμοτίμως τῇ βίβλῳ τῶν ἁγίων εὐαγγελίων προσκυνεῖσθαι θεσπίζομεν.

654 Sicut enim per syllabarum eloquia, quae in libro feruntur, salutem consequemur omnes, ita per colorum imaginariam operationem et sapientes et idiotae cuncti ex eo, quod in promptu est, perfruuntur utilitate; quae enim in syllabis sermo, haec et scriptura, quae in coloribus est, praedicat et commendat;

Ὥσπερ γὰρ διὰ τῶν ἐμφερομένων ἐν αὐτῇ συλλαβῶν τῆς σωτηρίας ἐπιτυγχάνουσιν ἅπαντες, οὕτω διὰ τῆς τῶν χρωμάτων εἰκονουργίας καὶ σοφοὶ καὶ ἰδιῶται πάντες τῆς ὠφελείας ἐκ τοῦ προχείρου παραπολαύουσιν· ἅπερ γὰρ ὁ ἐν συλλαβῇ λόγος, ταῦτα καὶ ἡ ἐν χρώμασι γραφὴ καταγγέλλει τε καὶ παρίστησιν.

et dignum est, ut secundum congruentiam rationis et antiquissimam traditionem propter honorem, quia ad principalia ipsa referentur, etiam derivative iconae honorentur et adorentur aeque ut sanctorum sacer Evangeliorum liber atque typus pretiosae crucis.

655 Si quis ergo non adorat iconam Salvatoris Christi, non videat formam eius, quando veniet in gloria paterna glorificari et glorificare sanctos suos [*cf. 2Th 1,10*]; sed alienus sit a communione ipsius et claritate;

Εἴ τις οὖν οὐ προσκυνεῖ τὴν εἰκόνα τοῦ σωτῆρος Χριστοῦ, μὴ ἴδῃ ἐν τῇ δευτέρᾳ παρουσίᾳ τὴν τούτου μορφήν.

656 similiter autem et imaginem intemeratae matris eius et Dei genitricis Mariae; insuper et iconas sanctorum Angelorum depingimus, quemadmodum eos figurat verbis divina Scriptura; sed et laudabilissimorum

Ὁμοίως δὲ καὶ τὴν εἰκόνα τῆς ἀχράντου μητρὸς αὐτοῦ καὶ τὰς εἰκόνας τῶν ἁγίων ἀγγέλων, καθὼς αὐτοὺς χαρακτηρίζει διὰ τῶν λογίων ἡ ἁγία γραφή, καὶ προσέτι τῶν

E infatti il grande apostolo Paolo ci ammonisce chiaramente a conservare le tradizioni, che abbiamo appreso così dalla parola come dalla lettera [*cf. 2Ts 2,15*] dei santi che brillarono nel passato.

infatti Paolo, il grande apostolo, raccomanda espressamente di mantenere le tradizioni che abbiamo ricevuto sia con la parola che con le lettere [*cf. 2Ts 2,15*] dai santi, che hanno rifulso in precedenza.

La venerazione delle immagini sacre

Noi stabiliamo che la sacra immagine di nostro signor Gesù Cristo, liberatore e salvatore di tutti gli uomini, debba essere venerata con altrettanto onore che il libro dei santi evangeli.

3. Stabiliamo che la sacra immagine del Signore nostro Gesù Cristo venga venerata con onore eguale (a quella) del libro dei santi vangeli. 653

Perché nello stesso modo in cui, grazie alle parole contenute nel libro, tutti otterranno la salvezza, così, grazie all'influsso che esercitano queste immagini con i loro colori, tutti, sapienti e ignoranti, riceveranno senza indugio un utile profitto. Ciò che ci viene comunicato con le parole, l'immagine ce lo annuncia e ce lo consegna mediante i colori.

Come infatti attraverso le parole contenute in esso tutti conseguiamo la salvezza, così attraverso l'opera iconica dei colori sia tutti i sapienti che i semplici traggono frutto dell'utilità di quanto è alla portata di mano; quanto infatti il discorrere (fa) in parole, ciò (l')annuncia e (lo) presenta anche la scrittura in colori. 654

È dunque conveniente, in conformità alla ragione e alla tradizione più antica che, poiché l'onore è riferito al soggetto principale, le immagini siano onorate e venerate con un culto secondario come il libro sacro dei santi vangeli e come l'immagine della preziosa croce.

Se dunque qualcuno non venera l'immagine di Cristo salvatore, non solo non vedrà il suo volto quando verrà nella gloria del Padre per essere glorificato e glorificare i suoi santi [*cf. 2Ts 1,10*], ma sia escluso dalla sua comunione e dalla sua luce.

Se qualcuno perciò non venera l'immagine del Salvatore Cristo, non veda neppure la sua figura nel suo secondo avvento. 655

Noi diciamo la stessa cosa per coloro che non venerano l'immagine di Maria, sua madre immacolata e madre di Dio. Noi dipingiamo anche le immagini dei santi angeli, come sono descritti nelle parole della divina Scrittura. Onoriamo e veneriamo

Similmente poi onoriamo e veneriamo anche l'immagine della sua immacolata Madre e le immagini dei santi angeli così come li rappresenta con le parole la Scrittura santa, e 656

Apostolorum, Prophetarum, martyrum et sanctorum virorum, simul et omnium Sanctorum, et honoramus et adoramus.

ἁγίων πάντων καὶ τιμῶμεν καὶ προσκυνοῦμεν:

Et qui sic se non habent, anathema sint a Patre et Filio et Spiritu Sancto.

καὶ οἱ μὴ οὕτως ἔχοντες ἀνάθεμα ἔστωσαν.

De unicitate animae humanae

657 Can. 11. Veteri et Novo Testamento unam animam rationabilem et intellectualem habere hominem docente et omnibus deiloquis Patribus et magistris Ecclesiae eandem opinionem asseverantibus: in tantum impietatis quidam, malorum inventionibus dantes operam, devenerunt, ut duas eum habere animas impudenter dogmatizare et quibusdam irrationabilibus conatibus ... propriam haeresim confirmare pertentent.

ι´ (10) Τῆς παλαιᾶς τε καὶ καινῆς διαθήκης μίαν ψυχὴν λογικήν τε καὶ νοερὰν διδασκούσης ἔχειν τὸν ἄνθρωπον, καὶ πάντων τῶν θεηγόρων πατέρων καὶ διδασκάλων τῆς ἐκκλησίας τὴν αὐτὴν δόξαν κατεμπεδούντων, εἰσί τινες οἱ δύο ψυχάς ἔχειν αὐτὸν δοξάζοντες, καί τισιν ἀσυλλογίστοις ἐπιχειρήμασι τὴν ἰδίαν κρατύνουσιν αἵρεσιν·

658 Itaque sancta haec et universalis Synodus ... talis impietatis inventores et patratores et his similia sentientes magna voce anathematizat, et definit atque promulgat, neminem prorsus habere vel servare quoquo modo statuta huius impietatis auctorum.

ἡ τοίνυν ἁγία καὶ οἰκουμενικὴ αὕτη σύνοδος τοὺς τῆς τοιαύτης ἀσεβείας γεννήτορας καὶ τοὺς ὁμοφρονοῦντας αὐτοῖς ἀναθεματίζει μεγαλοφώνως·

Si autem quis contraria gerere praesumpserit huic sanctae et magnae Synodo, anathema sit et a fide atque cultura Christianorum alienus.

εἰ δέ τις τὰ ἐναντία τοῦ λοιποῦ τολμήσει λέγειν, ἀνάθεμα ἔστω.

De libertate gubernii ecclesiastici

659 Can. 12. Apostolicis et synodicis canonibus promotiones et consecrationes episcoporum et potentia et praeceptione principum factas penitus interdicentibus, concordantes definimus et sententiam nos quoque proferimus, ut, si quis episcopus per versutiam vel tyrannidem principum huiusmodi dignitatis consecrationem susceperit, deponatur omnimodis, utpote qui non ex voluntate Dei et ritu ac decreto ecclesiastico, sed ex voluntate carnalis sensus ex hominibus et per homines Dei *domum* [*COD: donum*] possidere voluit vel consensit.

inoltre le immagini degli apostoli così degni di lode, dei profeti, dei martiri, dei santi personaggi illustri come quelle di tutti i santi.

inoltre (l'immagine) di tutti i santi;

E coloro che non assumono questo atteggiamento, siano maledetti dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo.

e coloro che non pensano così, siano anatema.

Unicità dell'anima umana

Can. 11. Mentre l'Antico e il Nuovo Testamento insegnano che l'uomo ha una sola anima razionale e intellettuale e tutti i padri e dottori della chiesa divinamente ispirati sostengono la stessa dottrina, alcune persone, dedite all'invenzione del male, arrivarono a un tal grado di empietà da affermare spudoratamente come dogma l'esistenza di due anime nell'uomo, cercando di provare la propria eresia ...

10. Pur insegnando l'Antico e il Nuovo Testamento che l'uomo ha una sola anima ragionevole e intelligente e avendo confermato tutti i padri e i maestri che hanno parlato da Dio questo stesso giudizio, ci sono alcuni che reputano che egli abbia due anime, e con alcuni sforzi illogici rafforzano la propria eresia; 657

Perciò questo santo concilio ecumenico ... colpisce a gran voce con l'anatema gli autori e i fautori di una tale empietà e i loro seguaci.

perciò questo concilio ecumenico anatematizza ad alta voce gli autori di una tale empietà e coloro che sentono come loro; 658

Inoltre stabilisce e promulga che nessuno deve più avere o conservare in alcun modo le affermazioni scritte degli autori di questa empia dottrina.

Se qualcuno oserà agire in opposizione a questo grande e santo concilio sia condannato e escluso dalla fede e dal culto cristiano.

e se qualcuno in futuro tollererà di dire il contrario, sia anatema.

La libertà nel governo della chiesa

Can. 12. [*Testo greco assente*] I canoni apostolici e sinodali vietano nella maniera più assoluta le nomine e le consacrazioni di vescovi fatte sotto la pressione o per ordine delle autorità secolari; in accordo con tali canoni anche noi stabiliamo e decidiamo che, se un vescovo ha ricevuto la consacrazione a tale dignità per astuzia o imposizione dei potenti, deve essere assolutamente deposto in quanto, non dalla volontà di Dio e secondo la disciplina e la legge della chiesa, ha voluto o ha accettato di possedere *la casa* [*COD: il dono*] di Dio, ma piuttosto dalla volontà della carne, dagli uomini e per la mediazione degli uomini. 659

660 Can. 17. Illud autem tamquam perosum quiddam ab auribus nostris repulimus, quod a quibusdam imperitis dicitur, non posse synodum absque principali praesentia celebrari: cum nusquam sacri canones convenire saeculares principes in conciliis sanxerint, sed solos antistites. Unde nec interfuisse illos synodis, exceptis conciliis universalibus, invenimus: neque enim fas est, saeculares principes spectatores fieri rerum, quae sacerdotibus Dei nonnumquam eveniunt ... .

ιβ΄ (12) Ἦλθεν εἰς τὰς ἡμῶν ἀκοάς, τὸ μή δύνασθαι ἄνευ ἀρχοντικῆς παρουσίας σύνοδον γενέσθαι. Οὐδαμοῦ δὲ οἱ θεῖοι κανόνες συνέρχεσθαι κοσμικοὺς ἄρχοντας ἐν ταῖς συνόδοις νομοθετοῦσιν, ἀλλὰ μόνους τοὺς ἐπισκόπους· ὅθεν οὐδὲ πλὴν τῶν οἰκουμενικῶν συνόδων τὴν παρουσίαν αὐτῶν γεγενημένην εὑρίσκομεν. Οὐδὲ γὰρ θεμιτόν ἐστι γίνεσθαι θεατὰς τοὺς κοσμικοὺς ἄρχοντας τῶν τοῖς ἱερεῦσι τοῦ Θεοῦ συμβαινόντων πραγμάτων.

De primatu Romanae sedis

661 Can. 21. Dominicum sermonem, quem Christus sanctis Apostolis et discipulis suis dixit, quia: «Qui vos recipit, me recipit» [*Mt 10,40*]; «et qui vos spernit, me spernit» [*Lc 10,16*], ad omnes etiam, qui post eos secundum ipsos facti sunt Summi Pontifices et pastorum principes in Ecclesia catholica dictum esse credentes, definimus, neminem prorsus mundi potentium quemquam eorum, qui patriarchalibus sedibus praesunt, inhonorare aut movere a proprio throno tentare, sed omni reverentia et honore dignos iudicare; praecipue quidem sanctissimum Papam senioris Romae, deinceps autem Constantinopoleos patriarcham, deinde vero Alexandriae ac Antiochiae atque Hierosolymorum; sed nec alium quemcunque conscriptiones contra sanctissimum Papam senioris Romae ac verba complicare et componere sub occasione quasi diffamatorum quorundam criminum; quod et nuper Photius fecit et multo ante Dioscorus.

662 Quisquis autem tanta iactantia et audacia usus fuerit, ut secundum Photium vel Dioscorum in scriptis vel sine scriptis iniurias quasdam contra sedem Petri, Apostolorum principis, moveat, aequalem et eandem quam illi condemnationem recipiat.

ιγ΄ (13) Εἴ τις τοσαύτῃ τόλμῃ χρήσαιτο, ὥστε κατὰ τὸν Φώτιον καὶ Διόσκορον ἐγγράφως ἢ ἀγράφως παροινίας τινὰς κατὰ τῆς καθέδρας Πέτρου, τοῦ κορυφαίου τῶν ἀποστόλων, κινεῖν, τὴν αὐτὴν ἐκείνοις δεχέσθω κατάκρισιν·

663 Si vero quis aliqua saeculi potestate fruens vel potens, pellere tentaverit praefatum Apostolicae cathedrae Papam aut aliorum triarcharum quemquam, anathema sit.

Can. 17 [*lat.*] D'altra parte non abbiamo nemmeno voluto ascoltare l'abominevole affermazione fatta da gente ignorante secondo la quale il sinodo non può essere celebrato senza la presenza dell'autorità secolare; mai fino ad oggi i sacri canoni hanno prescritto la convocazione dei principi secolari ai sinodi, bensì soltanto quella dei vescovi. Così noi costatiamo che essi non furono mai presenti ai sinodi, salvo che non si trattasse di concili ecumenici: infatti non è conveniente che le autorità secolari siano testimoni di ciò che talvolta può accadere ai sacerdoti di Dio.

12. [*gr.*] È pervenuta ai nostri orecchi ⟨l'affermazione⟩ che un sinodo non può aver luogo senza la presenza dei governanti. In nessun passo però i canoni divini stabiliscono che i governanti secolari convengano nei sinodi, ma i soli vescovi; perciò non riscontriamo neppure che ci sia stata la loro presenza, eccetto nei concili ecumenici. In realtà non è per nulla giusto che i governanti secolari siano testimoni di fatti che son di competenza dei sacerdoti di Dio. 660

Il primato romano tra le sedi patriarcali

Can. 21. [*Testo greco assente*] La parola di Dio che Cristo ha rivolto ai santi apostoli e ai suoi discepoli: «Chi accoglie voi accoglie me» [*Mt 10,40*], e «chi disprezza voi disprezza me» [*Lc 10,16*], noi crediamo sia stata rivolta anche a tutti coloro che, dopo di loro e a loro somiglianza, sono divenuti sommi pontefici e principi dei pastori nella chiesa cattolica. Pertanto ordiniamo che nessuno dei potenti di questo mondo oltraggi o tenti di rimuovere dalla propria sede coloro che occupano la carica di patriarca, ma al contrario accordino loro onore e rispetto: in primo luogo al santissimo papa dell'antica Roma, poi al patriarca di Costantinopoli, e infine a quelli di Alessandria, Antiochia e Gerusalemme. E nessuno altro rediga scritti o discorsi contro il santissimo papa dell'antica Roma, sotto il pretesto di crimini da lui commessi, come ha fatto recentemente Fozio e molto prima di lui Dioscoro. 661

Chiunque si comporterà con tanta insolenza e audacia da recare ingiuria per scritto o a voce, seguendo l'esempio di Fozio e Dioscoro, contro la sede di Pietro, il principe degli apostoli, riceverà una condanna uguale e identica alla loro.

13. Se qualcuno usasse una tale temerarietà da sollevare secondo ⟨il modo di⟩ Fozio e Dioscoro per scritto o verbalmente reazioni eccessive contro la cattedra di Pietro, il principe degli apostoli, riceva la stessa condanna ⟨espressa⟩ a quelli; 662

Se poi qualche autorità civile o qualche potente tentasse di cacciare il papa dalla sede apostolica o qualcuno degli altri patriarchi, sia colpito da anatema. 663

664 Porro si Synodus universalis fuerit congregata, et facta fuerit etiam de sancta Romanorum Ecclesia quaevis ambiguitas et controversia, oportet venerabiliter et cum convenienti reverentia de proposita quaestione sciscitari et solutionem accipere aut proficere aut profectum facere, non tamen audacter sententiam dicere contra Summos senioris Romae Pontifices.

εἰ δὲ συγκροτηθείσης συνόδου οἰκουμενικῆς γένηταί τις καὶ περὶ τῆς ἐκκλησίας τῶν Ῥωμαίων, ἀμφιβολία, ἔξεστιν εὐλαβῶς καὶ μετὰ τῆς προσηκούσης αἰδοῦς διαπυνθάνεσθαι περὶ τοῦ προκειμένου ζητήματος καὶ δέχεσθαι τὴν λύσιν καὶ ἢ ὠφελεῖσθαι, ἢ ὠφελεῖν, μὴ μέντοι θρασέως ἀποφέρεσθαι κατὰ τῶν τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης ἱεραρχῶν.

IOHANNES VIII: 14 Dec. 872 – 16 Dec. 882

668: Ep. *Unum est* ad principes Sardiniae, cc. Sept. 873

De servitute hominum tollenda

668 Unum est, unde vos modicum paterno more debeamus monere; quod nisi emendaveritis, grande peccatum incurritis, et ob hoc, sicut speratis, non lucra, sed magis vobis dam[p]na augebitis. Igitur Graecorum studiis, sicut didicimus, multi a paganis captivi sublati in vestris partibus venundantur et a vestratibus empti sub iugo servitutis tenentur; cum constet pium et sanctum esse, veluti Christianos decet, ut, cum eos vestrates ab ipsis Graecis emerint, pro amore Christi liberos esse dimittant, et non ab hominibus, sed ab ipso Domino nostro Iesu Christo mercedem accipiant. Unde vos exhortamur et paterno amore praecipimus, ut, cum captivos aliquos ab ipsis redemeritis, pro salute animae vestrae liberos eos abire sinatis.

Inoltre se sarà convocato un concilio ecumenico e vi sarà qualche sospetto o controversia nei riguardi della santa chiesa di Roma, converrà, con il dovuto rispetto e deferenza, informarsi sul punto controverso e accogliere una soluzione che giovi a sé o agli altri, ma mai avere l'audacia di pronunciare una sentenza contro i sommi pontefici dell'antica Roma.

se poi, essendo stato convocato un concilio ecumenico, è risultato un qualche dubbio circa la chiesa dei romani, si può con prudenza e con la dovuta modestia porre domande intorno alla questione in ballo e accogliere la soluzione e o essere aiutati o aiutare, non tuttavia alzare audacemente accuse contro i sommi sacerdoti della Roma più antica. 664

GIOVANNI VIII: 14 dic. 872 – 16 dic. 882

668: Lettera *Unum est* ai prìncipi della Sardegna, intorno al sett. 873

Ed.: E. Caspar, ***Fragmenta registri Johannis VIII***, n. 27: MGH Epistulae VII (Berlin 1928) 289_{2-10} / S. Löwenfeld, ***Epistolae Pontificum Romanorum ineditae*** (Leipzig 1885) 28, n 50 (= *Collectio Britannica*, 26). – ***Reg.***: JR 2983; P. Ewald, in NArch 5 (1879) 306, n. 26.

Si deve abolire la schiavitù

C'è una cosa a motivo della quale dobbiamo un po' ammonirvi in maniera paterna; se non vi emendate, incorrete in grave peccato e aumenterete non come sperate i vostri guadagni, ma piuttosto i danni. Come abbiamo appreso, dietro la spinta dei greci molti che sono stati rapiti come prigionieri dai pagani vengono venduti nella vostra zona, e dopo che sono stati acquistati da voi, vengono tenuti sotto il giogo della schiavitù, sebbene sia certo, che è bene e santo, come conviene a cristiani, che voi, se li avete comprati dai greci, li lasciate andare liberi per amore di Cristo e ne riceviate il prezzo non da uomini, ma dallo stesso nostro Signore Gesù Cristo. Perciò vi esortiamo e comandiamo con paterno amore, che, se avete comprato da loro qualche prigioniero, lo lasciate andare libero per la salvezza della vostra anima. 668

MARINO I: 16 dic. 882 – 15 maggio 884
ADRIANO III: 17 maggio 884 – sett. 885

STEPHANUS V (VI): Sept. 885 – 14 Sept. 891

670: Ep. *Cousuluisti de infantibus* ad Ludbertum archiep. Moguntinum, iuter 887-888

L'occasione di questa consultazione la diede forse a Ludberto (o Liuiberto) il can. 35 del Sinodo di Worms dell'anno 868 (MaC 15,876A). – *Ed.*: E Caspar: *Fragmenta registri Stephani* V, n. 25: MGH Epistulae VII (Berlin 1928) 347_{21}-348_{8} / Ph. Jaffé, *Monumenta Moguntina* (cf. *580°) 335, n. 13 / PL 129, 797B-D / MaC 18, 25D / Graziano, *Decretum*, p. II, cs. 2, q. 5, c. 20 (Frdb 1, 462s) Questa lettera viene in parte citata da Alessandro III ▷

Reprobatio ordalium

670 Consuluisti de infantibus, qui in uno lecto cum parentibus dormientes mortui reperiuntur, utrum ferro candente aut aqua fervente seu alio quolibet examine parentes se purificare debeant eos non oppressisse. Monendi namque sunt et protestandi parentes, ne tam tenellos secum in uno collocent lecto, ne negligentia qualibet proveniente suffocentur vel opprimantur, unde ipsi homicidii rei inveniantur. Nam ferri candentis vel aquae ferventis examinatione confessionem extorqueri a quolibet sacri non censent canones; et quod sanctorum Patrum documento sancitum non est, superstitiosa adinventione non est praesumendum.

Spontanea enim confessione vel testium approbatione publicata delicta, habito prae oculis Dei timore, commissa sunt regimini nostro iudicare; occulta vero et incognita illius sunt iudicio relinquenda, «qui solus novit corda filiorum hominum» [*cf. 3Rg 8,39*].

Hi autem qui probantur vel confitentur talis reatus se noxios, tua eos castiget moderatio, quia si conceptum in utero qui per abortum deleverit, homicida est, quanto magis qui unius saltem diei puerulum peremerit, homicidam se esse excusare nequibit?

STEFANO V (VI): sett. 885 – 14 sett. 891

670: Lettera *Consuluisti de infantibus* all'arcivescovo Ludberto di Magonza, tra l'887 e l'888

nella condanna di prove eseguite con ferri incandescenti e simili nella sua lettera *Constituti a Domino* all'arcivescovo di Uppsala, 10 sett. 1171 o 1172 (BullTau 2, 273ab / BullCocq 2, 412a / PL 200, 859A). – *Reg.*: P. Ewald, in NArch 5 (1879) 406, n 24; JR 3443; BoeW 1, 82, n. 64.

Riprovazione delle ordalie

Hai chiesto consiglio a motivo degli infanti, che dormendo in un solo let- 670
to con i genitori, vengono trovati morti: se i genitori debbano con l'aiuto di ferro incandescente o di acqua bollente o di altra prova scolparsi di non averli schiacciati. I genitori innanzitutto devono essere ammoniti e scongiurati di non prendere con sé a letto ⟨bambini⟩ tanto delicati, affinché se sfugge qualche imprudenza, non vengano soffocati o schiacciati ed essi stessi vengano perciò trovati colpevoli di omicidio. I santi canoni poi non approvano che venga estorta con la prova del ferro incandescente o dell'acqua bollente una confessione da chiunque, e ciò che mediante la dottrina dei santi padri non è stato stabilito, non lo si deve presupporre mediante una invenzione superstiziosa.

Al giudizio del nostro governare sono stati affidati infatti i delitti resi noti mediante spontanea confessione o la prova di testimoni, avendo avuto davanti agli occhi il timore di Dio; ciò che è nascosto invece o sconosciuto lo si deve lasciare al giudizio di colui «che solo conosce il cuore dei figli dell'uomo» [*cf. 1Re 8,39*].

Coloro poi ai quali si dimostra o che confessano ⟨di essere⟩ colpevoli di un tale reato, il tuo governare li deve punire, poiché se è omicida chi ha distrutto con aborto un ⟨bambino⟩ concepito nel grembo, quanto più non potrà scusarsi di non esserlo colui che ha ucciso un piccolo bambino di almeno un giorno?

FORMOSO: 6 ott. 891 – 4 aprile 896
BONIFACIO VI: aprile 896
STEFANO VI (VII): maggio 896 – agosto 897
ROMANO: agosto – nov. 897
TEODORO II: dic. 897
GIOVANNI IX: genn. 898 – genn. 900
BENEDETTO IV: genn. (febbr.?) 900 – luglio 903
LEONE V: luglio – sett. 903
SERGIO III: 29 genn. 904 – 14 aprile 911
ANASTASIO III: aprile 911 – giugno 913
LANDONE: luglio 913 – febbr. 914
GIOVANNI X: marzo 914 – maggio 928
LEONE VI: maggio – dic. 928

IOHANNES XV: Aug. 985 – Mart. 996

675: Ep. encycl. *Cum conventus esset* ad episcopos et abbates Galliae et Germaniae, 3 Febr. 993

Si tratta del più antico processo di canonizzazione della chiesa, in cui in un sinodo al Laterano il 31 genn. 993 il vescovo Ulrico di Augusta/Lech († 973) venne annoverato nel numero dei santi. – *Ed.*: BullTau 1, 460a / BullCocq 1, 288b / MaC 19, 170E-171A / HaC ▷

De cultu Sanctorum

675 (2) ... Communi consilio decrevimus, memoriam illius, id est sancti Udalrici episcopi, affectu piissimo, devotione fidelissima venerandam: quoniam sic adoramus et colimus reliquias martyrum et confessorum, ut eum, cuius martyres et confessores sunt, adoremus; honoramus servos, ut honor redundet in Dominum, qui dixit: «Qui vos recipit, me recipit» [*Mt 10,40*]: ac proinde nos qui fiduciam nostrae iustitiae non habemus, illorum precibus et meritis apud clementissimum Deum iugiter adiuvemur, quia divina saluberrima praecepta, et sanctorum canonum ac venerabilium Patrum instabant efficaciter documenta omnium ecclesiarum pio considerationis intuitu, immo apostolici moderaminis annisu, utilitatum commoditatem atque firmitatis perficere integritatem, quatenus memoria Udalrici iam praefati venerabilis episcopi divino cultui dicata exsistat, et in laudibus Dei devotissime persolvendis semper valeat proficere.

STEFANO VII (VIII): dic. 928 – febbr. 931
GIOVANNI XI: febbr./marzo 931 – dic. 935
LEONE VII: 3 genn. 936 – 13 luglio 939
STEFANO VIII (IX): 14 luglio 939 – ott. 942
MARINO II: 30 ott. 942 – maggio 946
AGAPITO II: 10 maggio 946 – dic. 955
GIOVANNI XII: 16 dic. 955 – 14 maggio 964
(A motivo della deposizione di Giovanni XII [4 dic. 963] e di Benedetto V [23 giugno 964] la serie dei papi è divisa. Giacché si discute quale dei due papi sia legittimo, vengono esclusi ambedue).
LEONE VIII: 6 (4?) dic. 963 – 1° marzo 965
BENEDETTO V: 22 maggio 964 – 4 luglio 966
GIOVANNI XIII: 1° ott. 965 – 6 sett. 972
BENEDETTO VI: 19 genn. 973 – giugno 974
BENEDETTO VII: ott. 974 – 10 luglio 983
GIOVANNI XIV: dic. 983 – 20 agosto 984

GIOVANNI XV: agosto 985 – marzo 996

675: Enciclica *Cum conventus esset* ai vescovi e agli abati di Francia e Germania, 3 febbr. 993

6/I, 727CD / PL 137, 845D-846A. – *Reg.*: A. Brackmann, *Germania Pontificia* 2/I (Berlino 1923) 30s, n. 6; JR 3848.

Culto dei santi

(2) ... In seguito a comune consultazione abbiamo decretato, che la memoria di lui, cioè del santo vescovo Ulrico, debba essere venerata con piissimo affetto e fedelissima devozione: poiché preghiamo e veneriamo le reliquie dei martiri e dei confessori al fine di adorare colui di cui essi sono testimoni e confessori; onoriamo i servitori, affinché l'onore ridondi al Signore, che ha detto: «Chi accoglie voi, accoglie me» [*Mt 10,40*]: e di conseguenza noi, che non abbiamo fiducia nella nostra giustizia, ⟨possiamo⟩ venire sempre aiutati dalle loro intercessioni e meriti presso Dio clementissimo, giacché i molto salutari precetti divini e gli insegnamenti dei santi canoni e dei venerabili padri facevano efficacemente istanza con il pio sguardo della considerazione di tutte le chiese, nonché con l'appoggio del governo apostolico, di raggiungere i vantaggi appropriati e l'intera misura di stabilità, nel senso che la memoria del sopra citato venerabile vescovo Ulrico venga assegnata al culto divino e possa essere sempre di aiuto nella devotissima presentazione delle lodi di Dio. 675

LEO IX: 12 Febr. 1049 – 19 Apr. 1054

680-686: Ep. *Congratulamur vehementer* ad Petrum patriarch. Antiochenum, 13 Apr. 1053

Pietro d'Antiochia aveva richiesto da Leone IX una professione di fede e gli aveva mandato la sua Una raccolta simile di articoli di fede è contenuta negli *Statuta Ecclesiae Antiqua* (*325). – *Ed.*: PL 143, 771C-773A / C. Will, *Acta et scripta quae de controversiis Ec-* ▷

Professio fidei

680 Firmiter ... credo sanctam Trinitatem, Patrem et Filium et Spiritum Sanctum, unum Deum omnipotentem esse, totamque in Trinitate deitatem coessentialem et consubstantialem, coaeternam et coomnipotentem, uniusque voluntatis, potestatis et maiestatis: creatorem omnium creaturarum, ex quo omnia, per quem omnia, in quo omnia [*Rm 11,36*], quae sunt in caelo et in terra, visibilia et invisibilia. Credo etiam singulas quasque in sancta Trinitate personas unum Deum verum, plenum et perfectum.

681 Credo quoque ipsum Dei Patris Filium, Verbum Dei aeternaliter natum ante omnia tempora de Patre, consubstantialem, coomnipotentem et coaequalem Patri per omnia in divinitate, temporaliter natum de Spiritu Sancto ex Maria semper virgine, cum anima rationali: duas habentem nativitates, unam ex Patre aeternam, alteram ex matre temporalem: duas voluntates et operationes habentem: Deum verum et hominem verum: proprium in utraque natura atque perfectum: non commixtionem atque divisionem passum, non

GREGORIO V: 3 maggio 996 – 18 febbraio 999
SILVESTRO II: 2 aprile 999 – 12 maggio 1003
GIOVANNI XVII: giugno – dicembre 1003
GIOVANNI XVIII: gennaio 1004 – luglio 1009
SERGIO IV: 31 luglio 1009 – 12 maggio 1012
BENEDETTO VIII: 18 maggio 1012 – 9 aprile 1024
GIOVANNI XIX: aprile/maggio 1024 – 1032
BENEDETTO IX: 1032 - 1044
(Fu deposto per la prima volta nell'anno 1044; dopo che nel 1045 e 1047 ebbe ripreso per la seconda e la terza volta la sede, fu di nuovo deposto.)
SILVESTRO III: 20 gennaio – 10 febbraio 1045
BENEDETTO IX: 10 aprile – 1° maggio 1045
GREGORIO VI: 5 maggio 1045 – 20 dicembre 1046
CLEMENTE II: 25 dicembre 1046 – 9 ottobre 1047
BENEDETTO IX: 8 novembre 1047 – 17 luglio 1048
DAMASO II: 17 luglio – 9 agosto 1048

LEONE IX: 12 febbraio 1049 – 19 aprile 1054

680-686: Lettera *Congratulamur vehementer* a Pietro, patriarca d'Antiochia, 13 aprile 1053

clesiae Graecae et Latinae saeculi XI compositae exstant (Lipsia 1861) 170s / MaC 19, 662B-663C / HaC 6/I, 953C-954D. – *Reg.*: JR 4297 con aggiunte.

Professione di fede

Credo... fermamente che la santa Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, 680
è un solo Dio onnipotente, e che tutta la divinità è nella Trinità, coessenziale e consustanziale, coeterna e ugualmente onnipotente, di una sola volontà, potestà e maestà, Dio creatore di tutte le creature, dal quale è tutto, per il quale è tutto, nel quale ⟨è⟩ tutto [*Rm 11,36*] ciò che è in cielo e in terra, visibile e invisibile. Credo anche che le singole persone nella santa Trinità ⟨sono⟩ un solo Dio vero, pieno e perfetto.

Credo anche che il Figlio di Dio Padre, il Verbo di Dio, nato in eterno 681
dal Padre prima di tutti i secoli, è, in tutto, nella divinità, della stessa sostanza del Padre, di uguale onnipotenza, a lui totalmente uguale; è nato nel tempo con una anima razionale, in virtù dello Spirito Santo, da Maria sempre vergine; ha due nascite, una eterna dal Padre, l'altra nel tempo dalla madre; ha due volontà e due operazioni; è vero Dio e vero uomo; è proprio e perfetto nell'una e nell'altra natura; non ha subìto commistione né divisione; non è adottivo

adoptivum, neque phantasticum: unicum et unum Deum, Filium Dei in duabus naturis, sed in unius personae singularitate: impassibilem et immortalem divinitate, sed in humanitate pro nobis et pro nostra salute passum vera carnis passione et sepultum, ac resurrexisse a mortuis die tertia vera carnis resurrectione: propter quam confirmandam cum discipulis, nulla indigentia cibi, sed sola voluntate et potestate, comedisse: die quadragesimo post resurrectionem cum carne, qua surrexit, et anima ascendisse in caelum et sedere in dextera Patris, inde decimo die misisse Spiritum Sanctum, et inde, sicut ascendit, venturum iudicare vivos et mortuos, et redditurum unicuique secundum opera sua.

682 Credo etiam Spiritum Sanctum, plenum et perfectum verumque Deum, a Patre et Filio procedentem, coaequalem et coessentialem et coomnipotentem et coaeternum per omnia Patri et Filio, per prophetas locutum.

683 Hanc sanctam et individuam Trinitatem non tres Deos, sed in tribus personis et in una natura sive essentia unum Deum omnipotentem, aeternum, invisibilem et incommutabilem ita credo et confiteor, ut Patrem ingenitum, Filium unigenitum, Spiritum Sanctum nec genitum nec ingenitum, sed a Patre et Filio procedentem, veraciter praedicem.

684 [*Varia:*] Credo sanctam, catholicam et apostolicam, unam esse veram Ecclesiam, in qua unus datur baptismus et vera omnium remissio peccatorum. Credo etiam veram resurrectionem eiusdem carnis, quam nunc gesto, et vitam aeternam.

685 Credo etiam Novi et Veteris Testamenti, legis et Prophetarum et Apostolorum unum esse auctorem, Deum et Dominum omnipotentem. Deum praedestinasse solummodo bona, praescivisse autem bona malaque. Gratiam Dei praevenire et subsequi hominem credo et profiteor, ita tamen, ut liberum arbitrium rationali creaturae non denegem. Animam non esse partem Dei, sed ex nihilo creatam, et absque baptismate originali peccato obnoxiam, credo et praedico.

686 Porro anathematizo omnem haeresim extollentem se adversus sanctam Ecclesiam catholicam, pariterque eum, quicunque aliquas scripturas praeter eas, quas catholica Ecclesia recipit, in auctoritate habendas esse crediderit vel veneratus fuerit. Quattuor Concilia omnimode recipio et velut quattuor evangelia veneror: quia per quattuor partes mundi universalis Ecclesia, in his tanquam in quadro lapide, fundata consistit [*cf.* **472*]. ... Pari modo recipio et veneror reliqua tria Concilia. ... Quidquid supradicta septem sancta et universalia Concilia senserunt et collaudaverunt, et sentio et collaudo, et quoscunque anathematizaverunt, anathematizo.

687-688: Ep. *Ad splendidum nitentis* ad S. Petrum Damiani, a. 1054

Pier Damiani aveva scritto un'opera dedicata a Leone IX dal titolo *Liber Gomorrhianus* (*PL* 145, 159-190), in cui chiedeva severissime pene contro la «vita estremamente lorda» («vitam spurcissimam») di taluni chierici Leone IX, che era d'accordo con la richiesta,

e non è frutto di fantasia; è un unico e un solo Dio, figlio di Dio in due nature, ma nella singolarità di una sola persona; impassibile e immortale nella divinità, tuttavia patì per noi e per la nostra salvezza nell'umanità, con vera passione della carne, e fu sepolto, e risuscitò dai morti il terzo giorno con vera risurrezione della carne; e a conferma di questa mangiò con i discepoli, non per bisogno di cibo, ma come atto di volontà e di potenza; il quarantesimo giorno dopo la risurrezione ascese al cielo con la carne, nella quale era risorto, e con l'anima e siede ora alla destra del Padre; di là il decimo giorno mandò lo Spirito Santo e di là, così come ascese, di nuovo verrà per giudicare i vivi e i morti, e darà a ciascuno secondo le sue opere.

Credo anche che lo Spirito Santo, ⟨è⟩ pieno, perfetto e vero Dio, che procede dal Padre e dal Figlio, totalmente uguale, coessenziale, di uguale onnipotenza, coeterno al Padre e al Figlio in tutto, e che ha parlato per mezzo dei profeti. 682

Credo e confesso questa santa e indivisibile Trinità, non tre Dei, ma, in tre persone e in una sola natura o essenza, un solo Dio onnipotente, eterno, invisibile e immutabile, cosicché proclamo con verità che il Padre non è generato, il Figlio è unigenito, lo Spirito Santo non è generato né ingenerato, ma procede dal Padre e dal Figlio. 683

[*Varie:*] Credo che ⟨la chiesa⟩ santa, cattolica e apostolica è l'unica sola vera chiesa, nella quale è amministrato l'unico battesimo e l'unica vera remissione di tutti i peccati. Credo anche la risurrezione vera di ⟨questa⟩ medesima carne che ora possiedo, e la vita eterna. 684

Credo anche che Dio, Signore onnipotente, è l'unico autore del Nuovo e dell'Antico Testamento, della legge, dei profeti e degli apostoli. Credo che Dio ha predestinato solo il bene, e che invece ha preconosciuto il bene e il male. Credo e confesso che la grazia di Dio previene e segue l'uomo, così tuttavia che io non nego affatto il libero arbitrio della creatura razionale. Credo e proclamo che l'anima non è una parte di Dio, ma che dal nulla è stata creata, e che senza il battesimo è soggetta al peccato originale. 685

Scomunico inoltre ogni eresia che si innalza contro la santa chiesa cattolica, e ugualmente chiunque avrà creduto che si debbano considerare autorevoli, o le avrà venerate, altre scritture al di fuori di quelle che la chiesa cattolica accoglie. Riconosco sotto ogni rispetto i quattro concili e li venero come i quattro vangeli; poiché la chiesa universale nelle quattro parti del mondo ha il proprio stabile fondamento in questi come su pietra quadrata [*cf.* **472*]. ... In ugual modo accolgo e venero gli altri tre concili ... Tutto quello che i sopraddetti sette santi e universali concili hanno inteso e hanno lodato, anch'io intendo e lodo, e scomunico chiunque essi hanno scomunicato. 686

687-688: Lettera *Ad splendidum nitentis* a Pier Damiani, anno 1054

con questa lettera lasciò un documento molto raro per quel tempo circa deviazioni sessuali. – *Ed.*: MaC 19, 686A-C / PL 145, 159D-160C (la lettera è preposta all'opera di Pier Damiani). – *Reg.*: JR 4311.

De malitia sexualium foeditatum

687 ... Oportet, sicut desideras, Apostolicam Nostram interponamus auctoritatem, quatenus scrupulosam legentibus auferamus dubietatem, et constet omnibus certum, Nostro iudicio placuisse quaecumque continet ipse libellus [*Gomorrhianus*] diabolico igni velut aqua oppositus. Igitur ne caenosae libidinis impunita licentia pervagetur, necesse est Apostolicae severitatis congrua reprehensione refellatur, et tamen aliquod tentamentum in austeritate ponatur.

688 Ecce omnes illi, qui quavis quattuor generum[1] quae dicta sunt foeditate polluuntur, prospecta aequitatis censura ab omnibus immaculatae Ecclesiae gradibus tam sacrorum canonum quam Nostro iudicio depelluntur. Sed Nos humanius agentes eos qui vel propriis manibus vel inter se egerunt semen, vel etiam inter femora profuderunt, et non longo usu nec cum pluribus, si voluptatem refrenaverint et digna paenitudine probrosa commissa luerint, admitti ad eosdem gradus, in quibus in scelere manentes, non permanentes, fuerant, divinae miserationi confisi, volumus atque etiam iubemus; ablata aliis spe recuperationis sui ordinis, qui vel per longa tempora secum sive cum aliis vel cum pluribus, brevi licet tempore, quolibet duorum foeditatis genere, quae descripseras, maculati vel, quod est horrendum dictu et auditu, in terga prolapsi sunt. Contra quod Nostrum Apostolicae sanctionis decretum si quis ausus fuerit vel iudicare vel latrare, ordinis sui se noverit periculo agere.

NICOLAUS II: 24 Ian. 1059 – 27 Iul. 1061

690: Conc. ROMANUM, a. 1059

Berengario di Tours era già stato antecedentemente condannato in numerosi sinodi: nel 1050 in sinodi a Roma e Vercelli, nel 1051 a Parigi, nel 1054 in un sinodo a Tours. La formula qui riportata, sottoscritta nel sinodo di Roma nel 1059, era stata composta dal card. Umberto di Silva Candida. Berengario si staccò ben presto nuovamente da questa fede, ▷

Professio fidei in Eucharistiam Berengario praescripta

690 Ego Berengarius ... cognoscens veram et apostolicam fidem, anathematizo omnem haeresim, praecipue eam, de qua hactenus infamatus sum: quae

*688 [1] Pier Damiani distingue «quattro diversi modi» (c. 1: PL 145, 161C): «gli uni mancano contro la natura con se stessi, altri con le mani di altri, altri tra i femori, altri infine con il compimento dell'atto» («alii siquidem secum, alii aliorum manibus, alii inter femora, alii denique consummato actu contra delinquunt»).

La malizia delle depravazioni sessuali

... È necessario, come tu desideri, che noi facciamo valere la nostra autorità apostolica per allontanare dai lettori l'ansia del dubbio e perché sia ben certo a tutti che al Nostro giudizio è piaciuto tutto ciò che contiene questo scritto [il *Liber Gomorrhianus*] contrapposto come acqua al fuoco diabolico. Quindi, affinché non si diffonda la sfrenata licenza della fangosa lussuria, è necessario che questa sia confutata con il congruo biasimo della severità apostolica, e che sia pure posto in essere qualche tentativo in fatto di austerità. 687

Ed ecco, tutti quelli che si sono macchiati con una qualsiasi turpitudine 688 dei quattro tipi[1] che sono stati nominati, mediante la prevista censura dell'equità, sono rimossi da tutti i gradi della chiesa immacolata, per sentenza sia dei sacri canoni sia nostra. Noi tuttavia, operando con maggiore benevolenza, vogliamo e inoltre ordiniamo, confidando nella divina misericordia, che coloro che hanno fatto uscir fuori il seme o con le proprie mani o l'un l'altro vicendevolmente, o che lo hanno emesso anche tra i femori, ma con una pratica non lunga né con molte persone, se misero un freno alla libidine e con degna penitenza si purificarono, siano riammessi agli stessi gradi nei quali essi furono mentre si trovavano, senza però perseverarvi, nella scelleratezza; sia tolta invece la speranza di reintegrazione nel loro ordine a coloro che o per lungo tempo da se stessi o con altri, o con molti anche se per breve tempo, si sono macchiati con uno qualsiasi dei due generi di turpitudine che tu hai descritto, o se, cosa orribile a dirsi e ad ascoltarsi, hanno peccato nelle terga. Chi poi avrà osato sentenziare o protestare contro questo nostro decreto di sanzione apostolica, sappia che si comporta a rischio del suo ordine.

VITTORE II: 16 aprile 1055 – 28 luglio 1057
STEFANO IX (X): 3 agosto 1057 – 29 marzo 1058

NICCOLÒ II: 24 genn. 1059 – 27 luglio 1061

690: Sinodo di ROMA, anno 1059

così che nel 1078 e 1079 dovette ancora deporre una professione di fede davanti a Gregorio VII (cf. *700). – *Ed.*: MaC 19, 900A-C / HaC 6/I, 1064CD / PL 150, 410D-411A (= Lanfranco di Canterbury, *Liber de corpore et sanguine Domini adversus Berengarium Turonensem* 2) / Graziano, *Decretum*, p. III, dist. 2, c. 42 (Frdb 1, 1328s).

Professione di fede nell'eucaristia prescritta a Berengario

Io, Berengario, ... conoscendo la vera e apostolica fede, scomunico ogni 690 eresia, particolarmente quella di cui fino a questo momento sono stato incol-

adstruere conatur, panem et vinum, quae in altari ponuntur, post consecrationem solummodo sacramentum, et non verum corpus et sanguinem Domini nostri Iesu Christi esse, nec posse sensualiter, nisi in solo sacramento, manibus sacerdotum tractari vel frangi vel fidelium dentibus atteri. Consentio autem sanctae Romanae Ecclesiae et Apostolicae Sedi, et ore et corde profiteor de sacramento dominicae mensae eam fidem me tenere, quam dominus et venerabilis papa Nicolaus et haec sancta Synodus auctoritate evangelica et apostolica tenendam tradidit mihique firmavit: scilicet panem et vinum, quae in altari ponuntur, post consecrationem non solum sacramentum, sed etiam verum corpus et sanguinem Domini nostri Iesu Christi esse, et sensualiter, non solum sacramento, sed in veritate, manibus sacerdotum tractari et frangi et fidelium dentibus atteri, iurans per sanctam et homousion Trinitatem et per haec sacrosancta Christi evangelia. Eos vero, qui contra hanc fidem venerint, cum dogmatibus et sectatoribus suis, aeterno anathemate dignos esse pronuntio.

691-694: Conc. (minus) LATERANENSE, Apr. 1060

Nel giudizio sulla simonia, combattuta già nel concilio di Calcedonia, c. 2 (*304) e nei *Canones Apostolorum* 30, dal sec. X si aggiunse una nuova riflessione, che acquistò sempre più rilevanza: la riflessione se le ordinazioni dei simoniaci fossero o non fossero valide. Portavoce di coloro che ne negavano la validità era allora il card. Umberto di Silva Candida, che aveva grande influsso su Leone IX. Dall'altra parte era soprattutto Pier Damiani a difenderne la validità poggiandosi sul principio elaborato da Agostino e applicato nel battesimo degli eretici. I documenti dei papi riguardo a questo problema si contrastano a vicenda. Corrispondentemente l'imposizione delle mani nella riaccettazione ▷

De ordinationibus simoniacis

691 Dominus papa Nicolaus synodo in basilica Constantiniana praesidens dixit: (§ 1) Erga simoniacos nullam misericordiam in dignitate servanda habendam esse decernimus; sed iuxta canonum sanctiones et decreta sanctorum Patrum eos omnino damnamus, ac deponendos esse apostolica auctoritate sancimus.

692 (§ 2) De iis autem, qui non per pecuniam, sed gratis sunt a simoniacis ordinati, quia quaestio a longo tempore est diutius ventilata, omnem nodum dubietatis absolvimus: ita ut super hoc capitulo neminem deinceps ambigere permittamus. ... Eos, qui usque modo gratis sunt a simoniacis consecrati, ... in acceptis ordinibus manere permittimus ... .

Ita tamen auctoritate sanctorum Apostolorum Petri et Pauli omnimodis interdicimus, ne aliquando aliquis successorum Nostrorum ex hac Nostra permissione regulam sibi vel alicui assumat vel praefigat: quia non hoc auctoritas antiquorum Patrum iubendo aut concedendo promulgavit, sed temporis nimia necessitas permittendum a Nobis extorsit.

pato: questa osa sostenere che il pane e il vino che vengono posti sull'altare sono, dopo la consacrazione, soltanto sacramento e non il vero corpo e sangue di nostro Signore Gesù Cristo, e che questo non può in modo sensibile, se non nel solo sacramento, essere toccato o spezzato dalle mani dei sacerdoti o masticato dai denti dei fedeli. Concordo poi con la santa chiesa di Roma e con la sede apostolica, e con la bocca e col cuore confesso che in ordine al sacramento della mensa del Signore, io osservo quella stessa fede che il signore e venerabile papa Niccolò e questo santo sinodo, per autorità evangelica e apostolica, consegnò da osservare e a me confermò: e cioè che il pane e il vino che sono posti sull'altare sono, dopo la consacrazione, non il solo sacramento ma anche il vero corpo e sangue del Signore nostro Gesù Cristo che, in modo sensibile, non solo in sacramento, ma in verità, è toccato e spezzato dalle mani dei sacerdoti ed è masticato dai denti dei fedeli, giurando per la santa e consustanziale Trinità e per questi sacrosanti vangeli di Cristo. Coloro poi che vanno contro questa fede, io proclamo che sono degni di eterna scomunica, unitamente alle loro dottrine e ai loro seguaci.

691-694: Sinodo del LATERANO, aprile 1060

dei simoniaci è da giudicare in riferimento al quesito se essa sia un puro rito di riconciliazione (come presumibilmente al *694) o un'ordinazione reale.
Ed.: [*691-694*]: L. Weiland: MGH Constitutiones et Acta publica imperatorum et regum (= Leges IV) 1 (Hannover 1893) 550s. – [*691-693, ripetuti al sinodo del Laterano del 1063*]: MaC 19, 899B-D 1024D-1025A. – [*694*]: MaC 19, 906BC / HaC 6/I, 1063D-1064A 1138E-1139B; 1068BC. – [*691 e 693; 694*]: Graziano, *Decretum*, p. II, cs. 1, q. 1, c. 109s; c. 107 (Frdb 1, 401 400).

Le ordinazioni simoniache

Il signor papa Niccolò che ha presieduto il sinodo nella basilica costantiniana ha detto: (§ 1) Noi deliberiamo che, verso i simoniaci, non si debba avere nessuna misericordia in ordine alla conservazione della loro dignità; ma, secondo le sanzioni dei canoni e i decreti dei santi padri, li condanniamo senza eccezione e, per l'apostolica autorità, decretiamo che siano deposti. 691

(§ 2) Poiché il problema è ampiamente dibattuto da lungo tempo, noi sciogliamo ogni ombra di dubbio riguardo a coloro che sono stati ordinati da dei simoniaci non per denaro ma gratuitamente, per cui su questo capitolo non permettiamo d'ora in avanti a nessuno di essere nell'incertezza. ... Noi permettiamo che rimangano negli ordini ricevuti ... coloro che gratuitamente sono stati ordinati da dei simoniaci 692

Noi tuttavia, per l'autorità degli apostoli Pietro e Paolo, in tal modo decretiamo a patto che nessuno dei nostri successori, da questa nostra permissione, mai un giorno tragga o ricavi una regola per sé o per altri: poiché questo non lo ha promulgato, ordinando o concedendo, l'autorità degli antichi Padri, ma lo ha a noi strappato, perché lo permettessimo, l'estrema necessità del tempo.

693 (§ 3) De cetero autem si quis hinc in posterum ab eo, quem simoniacum esse non dubitat, se consecrari permiserit, et consecrator et consecratus non disparem damnationis sententiam subeat, sed uterque depositus paenitentiam agat et privatus a propria dignitate persistat.

694 (§ 5) Nicolaus episcopus episcopis omnibus: Statuimus decretum de simoniaca tripartita haeresi, id est de simoniacis simoniace ordinatoribus vel ordinatis, et de simoniacis simoniace a non simoniacis, et simoniacis non simoniace a simoniacis:

Simoniaci simoniace ordinati vel ordinatores secundum ecclesiasticos canones a proprio gradu decidant. Simoniaci quoque simoniace a non simoniacis ordinati similiter ab officio male accepto removeantur. Simoniacos autem non simoniace a simoniacis ordinatos misericorditer per manus impositionem pro temporis necessitate concedimus in officio permanere.

ALEXANDER II: 1 Oct. 1061 – 21 Apr. 1073

695: Ep. *Super causas* ad Rainaldum episc. Cumanum, a. 1063

De ordaliis reprobandis

695 Super causas *Guillandi* [Gissandi] presbyteri tui de morte episcopi sui, praedecessoris tui, infamati, in medium consuluimus. ... Si certi accusatores defuerint, tunc dictante iustitia, sine omni controversia, presbyter quaecumque ob hoc iniuste amisit, ac sacerdotium accipiat et integra beneficia, purgationem tamen antea, duobus sibi sacerdotibus iunctis, ubi accusator cessaverit, eumdem ex se praebere tuo committimus arbitrio.

Vulgarem denique ac nulla canonica sanctione fultam legem, ferventis scilicet sive frigidae aquae ignitique ferri contactum aut cuiuslibet popularis inventionis (quia fabricante haec sunt omnino ficta invidia) nec ipsum exhibere nec aliquo te modo volumus postulare, immo apostolica auctoritate prohibemus firmissime.

(§ 3) Del resto, se qualcuno poi d'ora in avanti avrà consentito a farsi consacrare da uno che considera senza alcun dubbio simoniaco, sia il consacrato che il consacratore incorrano in una sentenza non diversa di condanna, e l'uno e l'altro, deposti, facciano penitenza e rimangano privi della propria dignità. 693

(§ 5) Nicola vescovo a tutti i vescovi: Abbiamo promulgato un decreto 694 sulla triplice eresia simoniaca, cioè sui simoniaci che mediante simonia hanno consacrato e sono stati consacrati, sui simoniaci (che sono stati consacrati) mediante simonia da non simoniaci, sui simoniaci (che sono stati consacrati) senza simonia da simoniaci.

I simoniaci consacrati e consacranti con simonia decadano dal loro grado secondo i canoni ecclesiastici. Anche i simoniaci ordinati in modo simoniaco da non simoniaci siano rimossi dall'ufficio malamente ricevuto. Concediamo invece che, per la necessità del tempo, misericordiosamente, per l'imposizione delle mani, rimangano nell'ufficio i simoniaci ordinati in modo non simoniaco da simoniaci.

ALESSANDRO II: 1° ott. 1061 – 21 aprile 1073

695: Lettera *Super causas* al vescovo Rinaldo di Como, anno 1063

Ed.: MaC 19, 983BC / PL 146, 1406C-1407A (= Lettera 122); 161, 695B (= Ivo di Chartres, *Decretum*, p. X, c 15). – *Reg.*: JR 4505; P. Ewald, in NArch 5 (1880) 337 (= Alessandro, Lettera 49).

Riprovazione delle ordalie

Sulle questioni del tuo prete *Guillandus* [Gisandus] accusato della morte 695 del suo vescovo, il tuo predecessore, abbiamo deliberato nell'interesse generale. ... Se saranno mancati accusatori degni di fede, allora, per dettato di giustizia, senza alcuna controversia, il prete riottenga tutte le cose che per questo ha perso ingiustamente, sia il sacerdozio che gli interi benefici; affidiamo poi alla tua discrezione che lo stesso, quando l'accusatore non sarà comparso, presenti tuttavia prima da se stesso un'espiazione, dopo essersi unito a due sacerdoti. Non vogliamo infine, anzi sul fondamento dell'apostolica autorità con grande fermezza proibiamo, che lui stesso pratichi o in alcun modo tu richieda la legge volgare e non sorretta da nessuna sanzione canonica del contatto di acqua bollente o gelida e di ferro incandescente o di qualsiasi trovata popolare (poiché queste cose sono assolutamente inventate dall'invidia che le genera).

698: Ep. *Licet ex* ad Landulfum princ. Benevent., a. 1065

De tolerantia persuasionis religiosae aliorum

698 Licet ex devotionis studio non dubitamus procedere, quod nobilitas tua Iudaeos ad christianitatis cultum disponit adducere, tamen quia id inordinato videris studio agere, necessarium duximus, admonendo tibi litteras nostras dirigere. Dominus enim noster Iesus Christus nullum legitur ad sui servitium violenter coëgisse, sed humili exhortatione, reservata unicuique proprii arbitrii libertate, quoscumque ad vitam praedestinavit aeternam non iudicando, sed proprium sanguinem fundendo ab errore revocasse. ...

Item beatus Gregorius, ne eadem gens ad fidem violentiâ trahatur, in quadam sua epistola interdicit.[1]

GREGORIUS VII: 22 Apr. 1073 – 25 Maii 1085

700: Conc. ROMANUM: Iusiurandum Berengarii Turon., 11 Febr. 1079

De praesentia Christi eucharistica

700 Ego Berengarius corde credo et ore confiteor, panem et vinum, quae ponuntur in altari, per mysterium sacrae orationis et verba nostri Redemptoris substantialiter converti in veram et propriam ac vivificatricem carnem et sanguinem Iesu Christi Domini nostri et post consecrationem esse verum Christi corpus, quod natum est de Virgine et quod pro salute mundi oblatum in cruce pependit, et quod sedet ad dexteram Patris, et verum sanguinem Christi, qui de latere eius effusus est, non tantum per signum et virtutem sacramenti, sed in proprietate naturae et veritate substantiae. Sicut in hoc Brevi continetur et ego legi et vos intelligitis, sic credo, nec contra hanc fidem ulterius docebo. Sic me Deus adiuvet et haec sancta Dei Evangelia.

---

*698 [1] Riguardo a questo argomento possono venire citate numerose lettere di Gregorio I: cf. particolarmente *480; inoltre le lettere *Scribendi* ai vescovi Virgilio di Arles e Teodoro di Marsiglia del 3 giugno 591 e *Supplicaverunt* ai vescovi Bacauda e Agnello del sett. o ott. 591 (MGH Epistulae I, 71s 105 / PL 77, 509-511 457). Non tutti i papi hanno seguito questo orientamento. Tra i documenti più spiacevoli a riguardo c'è la costituzione di Paolo IV *Cum nimis absurdum* del 14 luglio 1555, con la quale egli, tra l'altro, istituì a Roma il «ghetto» dei giudei (BullTau 6, 498s). Con l'orientamento di Gregorio I non può accordarsi il fatto che i giudei venissero costretti ad ascoltare teologi che tenevano a loro delle prediche (cf. Gregorio XIII, *Sancta Mater*, 1° sett. 1584: BullTau 8, 487s).

698: Lettera *Licet ex* al principe Landolfo di Benevento, anno 1065

Ed.: S. Löwenfeld, l.c. al *668, 52 n. 105 (= *Collectio Britannica*, Lettera 39). – *Reg.*: JR 4581; P Ewald, in NArch 5 (1880) 336 (= Alessandro, Lettera 39)

Tolleranza dell'altrui convinzione religiosa

Quantunque noi non dubitiamo affatto che proceda dal fervore della pietà il tuo nobile proposito di condurre i giudei al culto della cristianità, tuttavia poiché sembra che tu lo faccia con disordinato fervore, abbiamo ritenuto necessario indirizzarti la nostra lettera a modo di ammonizione. Si legge, infatti, che il Signore nostro Gesù Cristo non ha ridotto con la violenza nessuno al suo servizio, ma con l'umile esortazione, avendo lasciato a ciascuno la libertà del proprio arbitrio, non giudicando ma effondendo il proprio sangue, ha distolto dall'errore tutti coloro che ha predestinato alla vita eterna. ... 698

Così pure il beato Gregorio in una sua lettera proibisce che questo stesso popolo sia condotto alla fede con la violenza.[1]

GREGORIO VII: 22 aprile 1073 – 25 maggio 1085

700: Sinodo di ROMA: Professione di fede di Berengario di Tours, 11 febbr. 1079

Cf *690. – *Ed.*: E Caspar, *Das Register Gregor VII*, 2 (Berlino 1923) (= Gregorio, Register VI 17a) / MaC 20, 524DE / HaC 6/I, 1585B / PL 148, 811CD (= 6° Sinodo di Roma); 150, 411BC (= Lanfranco di Canterbury, *Liber de corpore et sanguine Domini* 2). – *Reg.*: JR dopo 5102.

La presenza eucaristica di Cristo

Io, Berengario, credo con il cuore e confesso con la bocca che il pane e il vino che sono posti sull'altare, in virtù del mistero della santa preghiera e delle parole del nostro Redentore sono trasformati sostanzialmente nella vera e propria e vivificante carne e sangue del nostro Signore Gesù Cristo e che dopo la consacrazione sono il vero corpo di Cristo, che nacque dalla Vergine e che per la salvezza del mondo fu appeso alla croce, e che siede alla destra del Padre, e il vero sangue di Cristo che fu effuso dal suo fianco, non soltanto mediante il segno e la forza del sacramento, ma nella proprietà della natura e nella verità della sostanza. Come in questo breve è contenuto e io ho letto e voi comprendete, così io credo, e contro questa fede non insegnerò mai più. Così mi aiuti Dio e questi santi vangeli di Dio. 700

VITTORE III: 24 maggio 1086 – 16 sett. 1087

URBANUS II: 12 Mart. 1088 – 29 Iul. 1099

701: Ep. *Debent subditi* ad Petrum episc. Pistor. et Rusticum abb. Vallumbros., a. 1088

Questa lettera è un documento importante nella questione della «riordinazione». L'arcivescovo Wezelo (o Guezelo e diversamente) di Magonza, essendo stato ordinato da eretici, secondo il giudizio di papa Urbano non poteva amministrare ordinazioni valide. Perciò l'ordinazione diaconale conferita da Wezelo a Dai[m]berto fu ritenuta invalida. Il papa stesso poi conferì a questi il diaconato. – *Ed.*: S. Löwenfeld, l.c al *668, 61s (= *Col-* ▷

De nullitate ordinationis a simoniaco acceptae

701 ... Daibertum a Guezelone licet simoniaco non simoniace eiusdem confessione reperimus in diaconum ordinatum, et beati Innocentii papae sententia constat declaratum, quod Guezelon haereticus, quem constat ab haereticis ordinatum, quia nihil habuit, dare nihil potuit ei, cui manus imposuit. Nos igitur tanti Pontificis auctoritate firmati, Damasi papae testimonio roborati, qui ait: «Reiterari oportere, quod male actum est», Daibertum, ab haereticis corpore et spiritu digressum atque utilitati Ecclesiae pro viribus insudantem, ex integro, Ecclesiae necessitate ingruente, diaconum constituimus. Quod non reiterationem existimari censemus, sed tantum integram diaconii dationem, quoniam quidem, ut praediximus, qui nihil habuit, nihil dare potuit.

702: Ep. *Gaudemus filii* ad Lanzonem, Rodulfum etc., 1 Febr. 1091

De nullitate ordinationis a simoniaco acceptae

702 Illud sane omni modo requirendum est, utrum [*Poppo*] per manus Trevirensis illius dicti archiepiscopi simoniace fuerit in diaconem ordinatus. Quidquid enim ab eo extraordinarie indigneque suscepit, Nos Sancti Spiritus iudicio irritum esse censemus, ut eosdem ordines ab aliquo sortiatur episcopo catholico praesenti auctoritate praecipimus. Talis enim ordinator, cum nihil habuerit, dare nihil potuit.

URBANO II: 12 marzo 1088 – 29 luglio 1099

701: Lettera *Debent subditi* al vescovo Pietro di Pistoia e a Rustico, abate di Vallombrosa, a. 1088

lectio Britannica, Urbano, Lettera 30) / PL 161, 1148CD (= Ivo di Chartres, *Panormia* III 81) / Ph. Jaffé, *Monumenta Moguntina* (cf. *580) 373, n. 30 / Graziano, *Decretum*, p. II, cs. 1, q. 7, c. 24 (Frdb 1, 436s). – *Reg.*: JR 5383; P. Ewald, in NArch 5 (1880) 360s, n. 30; BoeW 1, 223, n. 22 (cf. n. 6 e 7).

Nullità dell'ordinazione ricevuta da un simoniaco

... Siamo venuti a sapere dalla sua stessa confessione, che Daiberto fu ordinato diacono da Guezelo, quantunque simoniaco, in modo non simoniaco, e in virtù della sentenza del beato papa Innocenzo risulta espresso chiaramente, che l'eretico Guezelo, che risulta consacrato da eretici, poiché nulla ebbe, non poté dare nulla a colui cui impose le mani. Confermati dunque dall'autorità di così grande pontefice, rafforzati dalla testimonianza di papa Damaso che dice: «È necessario ripetere ciò che è stato fatto male», noi, per l'incombente necessità della chiesa, di bel nuovo costituiamo diacono Daiberto, che si è allontanato dagli eretici con il corpo e con l'anima e si è affaticato con tutte le sue forze per l'utilità della chiesa. Noi pensiamo che ciò non deve essere considerato una ripetizione, ma soltanto un integro conferimento del diaconato, perché senza alcun dubbio, come abbiamo detto precedentemente, chi non ebbe nulla, non poté dare nulla. 701

702: Lettera *Gaudemus filii* a Lanzone, Rodolfo e altri, 1° febbr. 1091

L'arcivescovo di Treviri Poppo, che era stato designato successore del vescovo Ermanno di Metz, era stato ordinato diacono dall'arcivescovo scismatico di Treviri Egelberto, che era del partito dell'antipapa Clemente III e dell'imperatore Enrico IV. – *Ed.*: MaC 20, 706A / PL 151, 327CD (= Lettera 47). – *Reg.*: JR 5442.

Nullità dell'ordinazione ricevuta da un simoniaco

Questo deve essere assolutamente ricercato, se cioè [*Poppo*] fu ordinato diacono in modo simoniaco per le mani di quel suddetto arcivescovo di Treviri. Tutto ciò infatti che da lui in modo straordinario e indegno ha ricevuto, noi, per giudizio dello Spirito Santo, giudichiamo che non sia valido e ordiniamo anche in virtù della presente autorità che riceva gli stessi ordini da un qualche vescovo cattolico. Infatti, un siffatto ordinante, poiché non aveva nulla, non poté dare nulla. 702

703: Conc. BENEVENTANUM, coeptum 18 Mart. 1091

De indole sacramentali diaconatus

703 Can. 1. Nullus deinceps in episcopum eligatur, nisi qui in sacris ordinibus religiose inventus est. Sacros autem ordines dicimus diaconatum ac presbyteratum. Hos siquidem solos primitiva legitur Ecclesia habuisse; super his solum praeceptum habemus Apostoli.

PASCHALIS II: 13 Aug. 1099 – 21 Ian. 1118

704: Conc. (minus) LATERANENSE, tp. Quadrages. 1102

Il sinodo, a cui erano presenti vescovi dell'Italia e della Germania, trattò della tregua di Dio e dell'imperatore Enrico IV, l'avversario del papa nella contesa delle investiture. ▷

De oboedientia Ecclesiae debita

704 Anathematizo omnem haeresim et praecipue eam, quae statum praesentis Ecclesiae perturbat, quae docet et adstruit: anathema contemnendum et Ecclesiae ligamenta spernenda esse. Promitto autem oboedientiam Apostolicae Sedis Pontifici Domino Paschali eiusque successoribus sub testimonio Christi et Ecclesiae, affirmans quod affirmat, damnans quod damnat sancta et universalis Ecclesia.

705: Conc. GUASTALLENSE, 22 Oct. 1106

De ordinationibus haereticis et simoniacis

705 (4) Per multos iam annos regni Teutonici latitudo ab Apostolicae Sedis unitate divisa est. In quo nimirum schismate tantum periculum factum est, ut, quod eum dolore dicimus, vix pauci sacerdotes aut clerici catholici in tanta terrarum latitudine reperiantur. Tot igitur filiis in hac strage iacentibus, christianae pacis necessitas exigit, ut super hos materna Ecclesiae viscera aperiantur.

Patrum itaque nostrorum exemplis et script[ur]is instructi, qui diversis temporibus Novatianos, Donatistas et alios haereticos in suis ordinibus susceperunt: praefati regni episcopos in schismate ordinatos, nisi aut invasores aut simoniaci aut criminosi comprobentur, in officio episcopali suscipimus. Id ipsum de clericis cuiuscumque ordinis constituimus, quos vita scientiaque commendat.

703: Sinodo di BENEVENTO, iniziato il 18 marzo 1091

Ed.: MaC 20, 738E / cf. Graziano, *Decretum*, p. I, dist. 60, c. 4 (Frdb 1, 227). – *Reg.*: JR dopo 5444.

Carattere sacramentale del diaconato

Can. 1. Nessuno poi sia eletto come vescovo, se non colui che si trova in modo pio negli ordini sacri. Chiamiamo poi ordini sacri il diaconato e il presbiterato. Si legge infatti che la chiesa primitiva ebbe solo questi; soltanto in riferimento a questi abbiamo un comando dell'apostolo. 703

PASQUALE II: 14 agosto 1099 – 21 genn. 1118

704: Sinodo del LATERANO, quaresima 1102

Prescrisse a tutti i metropoliti della chiesa occidentale l'accettazione della formula sotto riportata. – *Ed.*: MaC 20, 1147CD / HaC 6/II, 1863A.

L'obbedienza dovuta alla chiesa

Io scomunico ogni eresia e in modo particolare quella che porta disordine nella situazione della chiesa presente, e che insegna e sostiene che non si deve tener conto della scomunica e che si debbono rifiutare i vincoli della chiesa. Prometto invece obbedienza al pontefice della sede apostolica signor Pasquale e ai suoi successori, sotto la testimonianza di Cristo e della chiesa, affermando ciò che afferma e condannando ciò che condanna la chiesa santa e universale. 704

705: Sinodo di GUASTALLA, 22 ott. 1106

Tenuto dal papa stesso a Guastalla (tra Reggio Emilia e Mantova). – *Ed.*: L. Weiland: MGH Constitutiones et Acta publica imperatorum et regum (= Leges IV) 1 (Hannover 1893) 565 / MaC 20, 1209E-1210D / HaC 6/II, 1883A.

Le ordinazioni eretiche e simoniache

(4) Già da molti anni l'ampia estensione del Regno Tedesco è separata dall'unità della sede apostolica. Il pericolo in questo scisma è diventato senza dubbio così grande che – cosa che diciamo con dolore – si trovano a stento pochi sacerdoti e chierici cattolici in tanta ampiezza di terre. Essendo dunque oppressi da questa rovina tanti figli, la necessità della pace cristiana esige che sopra di loro si apra il cuore materno della chiesa. 705

Istruiti dunque dagli esempi e dagli scritti dei nostri padri, che in tempi diversi accolsero nei loro ministeri i novaziani, i donatisti e altri eretici, noi accogliamo nel ministero episcopale i vescovi del regno suddetto ordinati nello scisma, salvo che siano riconosciuti usurpatori o simoniaci o delinquenti. La stessa cosa stabiliamo circa i chierici di qualunque ordine, che vita e scienza raccomandano.

706-708: Conc. (minus) LATERANENSE, 7 Mart. 1110

Il can. 10 di questo sinodo comprende i cc. 1, 2 e 4 del sinodo di Piacenza tenuto sotto la presidenza di Urbano II dall'1 al 7 marzo 1095. Il can. 15 corrisponde al c. 13 del sinodo del 1095. – *Ed.*: [*tutto come Sinodo del Laterano*]: J. von Pflugk-Harttung, *Acta Pontifi-* ▷

De iniuria in naufragos et de simonia

706 Can. 9 (*al.* 4). Quicumque res naufragorum diripiunt, ut raptores et fratrum necatores ab Ecclesiae liminibus excludantur.

707 Can. 10 (1). Quae de simoniacis statuta sunt, Nos quoque Sancti Spiritus iudicio ex apostolica auctoritate firmamus. (2) Quidquid igitur vel in sacris ordinibus vel in ecclesiasticis rebus data vel promissa pecunia, acquisitum est, Nos irritum esse et nullas umquam vires obtinere censemus. (4) Qui vero scienter se a simoniacis consecrari, immo exsecrari passi sunt, eorum consecrationem omnino irritam decernimus.

708 Can. 15 (13). Illud quoque praecipimus, quod pro chrismate, baptismo et sepultura nihil umquam exigatur.

CALLISTUS II: 2 Febr. 1119 – 13 Dec. 1124

CONC. (OECUM. IX) LATERANENSE I
18-27 Mart. (6 Apr.?) 1123

710-712: Canones, 27 Mart. 1123

De simonia, coelibatu, investitura

710 Can. 1. «Sanctorum Patrum exempla sequentes» et officii nostri debita innovantes, «ordinari quemquam per pecuniam in Ecclesia Dei vel promoveri, auctoritate Sedis Apostolicae modis omnibus prohibemus. Si quis vero in Ecclesia ordinationem vel promotionem taliter acquisierit, acquisita prorsus careat dignitate».[1]

*710 [1] Sinodo di Tolosa, tenuto nel luglio 1119 sotto la presidenza di Callisto II, can. 1 (MaC 21, 226CD).

706-708: Sinodo del LATERANO, 7 marzo 1110

cum Romanorum inedita 2 (Stoccarda 1884) 197s (n. 238) – [solo *706]: Weiland, l.c. al *705, 569_{3s} (= can. 4 del Sinodo del Laterano) / MaC 21, 9A. – [**707s, come Sinodo di Piacenza*]: Weiland, l.c., 561_{13-23} 563_{8s} / MaC 20, 805A-C 806D.

La spoliazione dei naufraghi e la simonia

Can. 9 (*al.* 4). Coloro che derubano i beni dei naufraghi, come predoni e 706
fratricidi siano esclusi dai confini della chiesa.

Can. 10 (*Sinodo di Piacenza* 1). Le cose che sono state stabilite circa i si- 707
moniaci, anche noi le confermiamo secondo il giudizio dello Spirito Santo in forza dell'autorità apostolica. (2) Qualunque cosa dunque è stata procurata con denaro dato o promesso, sia nei sacri ministeri sia negli affari ecclesiastici, noi decretiamo che non è valida e che non possiede mai alcuna efficacia. (4) Noi in verità decretiamo del tutto nulla la consacrazione di coloro che consapevolmente hanno tollerato di essere consacrati, o meglio di essere maledetti, da simoniaci.

Can. 15 (*Sinodo di Piacenza* 13). Anche questo abbiamo insegnato, che 708
per la cresima, per il battesimo e per la sepoltura nulla mai sia preteso.

GELASIO II: 24 genn. 1118 – 28 genn. 1119

CALLISTO II: 2 febbr. 1119 – 13 dic. 1124

CONCILIO LATERANENSE I (9° ECUM.)
18-27 marzo (6 aprile?) 1123

Il concilio approvò tra l'altro leggi contro l'investitura dei laici e per una riforma del clero. Il suo carattere ecumenico è messo da molti in questione; ne mancano gli atti. Le leggi, trasmesse solo in raccolte di canoni, trattano soprattutto dell'investitura dei laici. In questo ambito il can. 4 (altri 8-9; *712) sostiene la libertà della chiesa. – *Ed.*: L. Weiland, l.c. al *705, 575 / MaC 21, 282B-E / HaC 6/II, 1111C-E / COD 190s.

710-712: Canoni, 27 marzo 1123

Simonia, celibato, investitura

Can. 1. Seguendo gli esempi dei santi padri e rinnovando un dovere del 710
nostro ufficio, proibiamo assolutamente, in virtù dell'autorità della sede apostolica, che qualcuno nella chiesa di Dio venga ordinato o promosso per denaro. Se qualcuno avrà comperato in quel modo nella chiesa un'ordinazione o una promozione, sia senz'altro privato della dignità.[1]

711 Can. 3 (*al.* 7). Presbyteris, diaconibus vel subdiaconibus concubinarum et uxorum contubernia penitus interdicimus et aliarum mulierum cohabitationem, praeter quas Synodus Nicaena [*can. 3*][1] propter solas necessitudinum causas habitare permisit, videlicet matrem, sororem, amitam vel materteram aut alias huiusmodi, de quibus nulla valeat iuste suspicio oriri.[2]

712 Can. 4 (*al.* 8). Praeterea iuxta beatissimi Stephani papae sanctionem[1] statuimus, ut laici, quamvis religiosi sint, nullam tamen de ecclesiasticis rebus aliquid disponendi habeant facultatem; sed secundum *Apostolorum Canones* [*can. 38, al. 39*][2] omnium negotiorum ecclesiasticorum curam episcopus habeat et ea velut Deo contemplante dispenset. (*Al.* can. 9) Si quis ergo principum aut laicorum aliorum dispensationem vel donationem rerum sive possessionum ecclesiasticarum sibi vindicaverit, ut sacrilegus iudicetur.

INNOCENTIUS II: 14 Febr. 1130 – 24 Sept. 1143

CONC. (OECUM. X) LATERANENSE II
coeptum 4 Apr. 1139

715-718: Canones

De simonia et usura

715 Can. 2. Si quis praebendam, vel prioratum, seu decanatum, aut honorem, vel promotionem aliquam ecclesiasticam, seu quodlibet sacramentum ecclesiasticum, utpote chrisma vel oleum sanctum, consecrationes altarium vel ecclesiarum, interveniente exsecrabili ardore avaritiae per pecuniam acquisivit: honore male acquisito careat, et emptor atque venditor et interventor nota infamiae percellantur. Et nec pro pastu, nec sub obtentu alicuius consuetudinis ante vel post a quoquam aliquid exigatur, vel ipse dare praesumat: quoniam simoniacum est; sed libere et absque imminutione aliqua, collata sibi dignitate atque beneficio perfruatur.[1]

*711 [1] Can 3 di Nicea (Turner 1/I/II [1904] 116s; cf. Sinodo di Elvira, can. 27 [*118]).
[2] Questa disposizione si volge anche contro gli errori dottrinali dei nicolaiti, che di principio affermavano che non era possibile osservare il celibato e che esso nuocesse ai costumi.

*712 [1] Pseudo-Isidoro: Seconda Lettera di Stefano, c. 12 (P. Hinschius, *Decretales Pseudo-Isidorianae* [Leipzig 1863] 186).
[2] *Canones Apostolorum* 38 (39) (Turner 1/I/I [1899] 26 / Bruns 1, 6).

Can. 3 (*al.* 7). Proibiamo nel modo più assoluto ai sacerdoti, diaconi, suddiaconi di vivere con le concubine o con le mogli e di coabitare con donne diverse da quelle con cui il concilio di Nicea [*can. 3*][1] ha permesso di vivere soltanto per ragioni di necessità, cioè: la madre, la sorella, la zia paterna o materna, o altre simili, sulle quali onestamente non possa sorgere alcun sospetto.[2] 711

Can. 4 (*al.* 8). Inoltre, in conformità a quanto disposto dal beatissimo papa Stefano,[1] stabiliamo che i laici, per quanto pii possano essere, non abbiano alcuna facoltà di disporre delle cose ecclesiastiche; ma che, secondo i *Canoni degli apostoli* [*can. 38, al. 39*][2] la cura di tutti gli affari ecclesiastici sia nelle mani del vescovo e che egli l'amministri come se Dio lo vedesse. (*Al.* can. 9) Quindi se qualcuno dei prìncipi o degli altri laici avrà rivendicato il diritto di disporre dei beni o dei possessi ecclesiastici o di conferirli, sia considerato sacrilego. 712

ONORIO II: 15 dic. 1124 – 13 febbr. 1130

INNOCENZO II: 14 febbr. 1130 – 24 sett. 1143

CONCILIO LATERANENSE II (10° ECUM.)
iniziato il 4 aprile 1139

Diede fine allo scisma di Anacleto II e condannò gli errori dei pietrobrusiani (seguaci del predicatore ambulante Pietro di Bruys) e di Arnaldo da Brescia. È controverso il suo carattere ecumenico. – *Ed.*: MaC 21, 526C-532C / HaC 6/II, 1208B-1212C / COD 197 200 202. – [solo *717]: Graziano, *Decretum*, p II, cs. 33, dist 5, c. 8 (Frdb 1, 1242).

715-718: Canoni

Simonia e usura

Can. 2. Se qualcuno, spinto dalla maledetta passione dell'avarizia, ha ottenuto col denaro una prebenda, un priorato, un decanato, una dignità o una promozione ecclesiastica, o un sacro segno della chiesa, come il santo crisma, l'olio santo, la consacrazione di altari o di chiese, costui sia privato della dignità male acquistata; il compratore, il venditore e il mediatore siano colpiti con la nota di infamia. Nessuno esiga o dia nulla, né prima né dopo, per il sostentamento o sotto pretesto di qualche consuetudine, poiché ciò è simoniaco. Ma liberamente e senza alcuna diminuzione goda della dignità e del beneficio a lui conferito.[1] 715

*715 [1] Con ciò si vuole evitare che, per sfuggire al pericolo della simonia, al posto della vendita si esiga una provvisione.

716 Can. 13. Porro detestabilem et probrosam, divinis et humanis legibus per Scripturam in Veteri et in Novo Testamento abdicatam, illam, inquam, insatiabilem foeneratorum rapacitatem damnamus, et ab omni ecclesiastica consolatione sequestramus, praecipientes, ut nullus archiepiscopus, nullus episcopus vel cuiuslibet ordinis abbas, seu quivis in ordine et clero, nisi cum summa cautela usurarios recipere praesumat, sed in tota vita infames habeantur et, nisi resipuerint, christiana sepultura priventur.[1]

De falsa paenitentia et de exsistentia sacramentorum

717 Can. 22. «Sane quia inter cetera unum est, quod sanctam maxime perturbat Ecclesiam, falsa videlicet paenitentia, confratres nostros et presbyteros admonemus, ne falsis paenitentiis laicorum animas decipi et in infernum pertrahi patiantur. Falsam autem paenitentiam esse constat, cum spretis pluribus, de uno solo paenitentia agitur: aut cum sic agitur de uno, ut non discedatur ab alio. Unde scriptum est: "Qui totam legem observaverit, offendat autem in uno, factus est omnium reus" [*Iac 2,10*]: scilicet quantum ad vitam aeternam. Sicut enim, si peccatis esset omnibus involutus, ita, si in uno tantum maneat, aeternae vitae ianuam non intrabit.

Falsa etiam fit paenitentia, cum paenitens ab officio vel curiali vel negotiali non recedit, quod sine peccato agi nulla ratione praevalet; aut si odium in corde gestetur, aut si offenso cuilibet non satisfiat, aut si offendenti offensus non indulgeat, aut si arma quis contra iustitiam gerat».[1]

718 Can. 23. «Eos autem, qui religiositatis speciem simulantes, Domini corporis et sanguinis sacramentum, baptisma puerorum, sacerdotium et ceteros ecclesiasticos ordines et legitimarum damnant foedera nuptiarum, tanquam haereticos ab Ecclesia Dei pellimus et damnamus et per potestates exteras coërceri praecipimus. Defensores quoque ipsorum eiusdem damnationis vinculo innodamus».[1]

*716 [1] Molti sembrano aver compreso questa sanzione come una proibizione valida soltanto per gli usurai, così che colui che riceve invece il denaro dietro interessi ne sarebbe esente. Ciò però fu espressamete negato da Alessandro III (Gregorio IX, *Decretales*, l. V, tit. 19, c. 4; Frdb 2, 812s) persino nel caso che lo si facesse per riscattare fedeli tenuti in prigionia dai saraceni. Parimenti Alessandro III (c. 5) respinse la limitazione che si dovessero restituire solo gli interessi ricevuti dopo il decreto del concilio Lateranense e infine stabilì (c. 9) che persino gli eredi e gli estranei fossero obbligati alla restituzione. Cf. anche, nello stesso titolo 19, i decreti di Innocenzo III che fa pressione per l'osservanza di questi canoni.

Can. 13. Condanniamo, inoltre, l'insaziabile rapacità degli usurai, detestabile e vergognosa per le leggi divine e umane, condannata dalle Scritture sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento; inoltre la escludiamo da ogni conforto ecclesiastico e comandiamo che nessun arcivescovo, vescovo o abbate di qualsiasi ordine, o nessun appartenente a un ordine o al clero accolga gli usurai, se non con la massima cautela. Siano considerati infami per tutta la vita, e, se non si emenderanno, siano privati della cristiana sepoltura.[1] 716

Falsa confessione ed esistenza dei sacramenti

Can. 22. «Poiché una questione tra le altre turba profondamente la santa chiesa, e cioè quella della falsa confessione, ammoniamo i nostri confratelli vescovi e i presbiteri a non permettere che le anime dei laici siano ingannate a causa delle false confessioni e trascinate nell'inferno. La falsa penitenza consiste nel far penitenza di un solo peccato, trascurando gli altri, o anche nel far penitenza di un solo peccato senza tuttavia rinunciare agli altri. Perciò sta scritto: "Chiunque osservi tutta la legge, ma la trasgredisca anche in un punto solo, diventa colpevole di tutto" [*Gc 2,10*], s'intende quanto alla vita eterna. Come, infatti, non entrerebbe nella porta della vita eterna se fosse implicato in tutti i peccati, così non entrerà nemmeno se persevera in uno solo. 717

Si tratta ancora di falsa penitenza quando il penitente non rinuncia ai compiti di funzionario o di commerciante, che non può assolutamente esercitare senza peccato; o se egli conserva l'odio nel cuore, o rifiuta di dare soddisfazione a chiunque egli abbia offeso, o essendo lui stesso l'offeso, non perdona all'offensore, o se qualcuno prende le armi contro la giustizia».[1]

Can. 23. «Noi scacciamo dalla chiesa di Dio come eretici e condanniamo quelli che, sotto la falsa pretesa di zelo religioso, condannano il sacramento del corpo e del sangue del Signore, il battesimo dei bambini, il sacerdozio e gli altri ordini ecclesiastici, nonché il vincolo delle legittime nozze, e ordiniamo che il potere secolare proceda contro di loro. Con la stessa condanna intendiamo colpire anche i loro difensori».[1] 718

*717 [1] Dal sinodo di Amalfi, tenuto sotto Urbano II nel 1089, can. 16 (MaC 20, 724CD) Cosa sia «falsa confessione» viene descritto anche nel can. 5 del 5° sinodo di Roma, tenuto sotto Gregorio VII (MaC 20, 510AB / Graziano, *Decretum*, p. II, cs. 33, dist 5, c. 6: Frdb 1, 1241).

*718 [1] Quasi letteralmente dal sinodo di Tolosa tenuto sotto Callisto II nel 1119 (MaC 21, 234AB) Il canone è rivolto sopraitutto contro Pietro di Bruys.

721-739: Conc. SENONENSE, coeptum 2 Iun. 1140 (1141?)

Pietro Abelardo (o Baiolardo e diversamente) era già stato censurato dal sinodo di Soissons nel 1121 a motivo di diversi errori; il suo trattato *De unitate et trinitate divina* fu condannato. Il sinodo di Sens, che si svolse o il 2-3 giugno 1140 o il 26 maggio 1141, gli impose di ritrattare una serie di asserti tratti dalle sue opere da Bernardo di Chiaravalle, senza dargli la possibilità di spiegarli. Abelardo si appellò perciò al papa e scrisse una *Apologia*, conservata solo a frammenti (Codex Latinus Monacensis 28363: pubbl. da P. Ruf e M Grabmann, l.c. sotto, 10-18), in cui vengono chiarite le 19 proposizioni condannate dal sinodo La lista degli errori di Pietro Abelardo mandata a Roma dal sinodo è conservata sia in una stesura più antica [cf. il testo sotto riportato] che in una più recente. La numerazione delle due stesure è di poco divergente.
Vengono tramandati anche 14 *Capitula haeresum Petri Abaelardi* (E.M. Buytaert: CpChL.CM 12[1969] 473-480 / PL 182, 1049-1054): non si tratta di un'esposizione abbreviata delle proposizioni condannate dal sinodo, ma di una raccolta privata (cf. E.M. Buytaert, l.c., 458-467; J. Rivière, l.c. sotto). I *Capitula* concordano solo in parte con le 19 proposizioni del testo ufficiale: i capitoli 3 4 5 7 8 10 11 14 corrispondono alle proposizioni 6 3 4 7 8 13 9-10 14; in certo senso i capitoli e le proposizioni 1 2 12 concordano; il c. 13 ri- ▷

Errores Petri Abaelardi

721 1. Quod Pater sit plena potentia, Filius quaedam potentia, Spiritus Sanctus nulla potentia.

722 2. Quod Spiritus Sanctus non sit de substantia Patris, immo anima mundi.

723 3. Quod Christus non assumpsit carnem, ut nos a iugo diaboli liberaret.

724 4. Quod neque Deus et homo, neque haec persona quae Christus est, sit tertia persona in Trinitate.

725 5. Quod liberum arbitrium per se sufficiat ad aliquod bonum.

726 6. Quod ea solummodo potest Deus facere, quae facit, vel dimittere, quae dimittit, vel eo modo tantum, vel eo tempore, et non alio.

727 7. Quod Deus nec debeat nec possit mala impedire.

728 8. Quod non contraximus culpam ex Adam, sed poenam tantum.

729 9. Quod non peccaverunt, qui Christum ignorantes crucifixerunt.

730 10. Quod non sit culpae adscribendum, quicquid fit per ignorantiam.

731 11. Quod in Christo non fuerit spiritus timoris Domini.

732 12. Quod potestas ligandi atque solvendi Apostolis tantum data sit, et non successoribus eorum.

733 13. Quod propter opera nec melior nec peior efficiatur homo.

734 14. Quod ad Patrem, quia ab alio non est, proprie vel specialiter attineat omnipotentia, non etiam sapientia et benignitas.

735 15. Quod etiam castus timor excludatur a futura vita.

736 16. Quod diabolus immittat suggestiones per appositionem lapidum vel herbarum.

737 17. Quod adventus in fine saeculi posset attribui Patri.

738 18. Quod anima Christi per se non descendit ad inferos, sed per potentiam tantum.

739 19. Quod neque opus neque voluntas neque concupiscentia neque delectatio, quae movet eam, peccatum sit, nec debemus eam velle exstingui.

721-739: Sinodo di SENS, iniziato il 2 giugno 1140 (1141?)

chiama le proposizioni 1 6 e 19. I restanti capitoli (6 e 9) non hanno niente a che fare con le proposizioni del sinodo. Si noti il c. 9: «Il corpo del Signore non cade in terra» («Quod corpus Domini non cadit in terram»).
Alle 19 proposizioni e alla lettera (n. 190) o *Tractatus contra quaedam capitula errorum Abaelardi ad Innocentium II* di Bernardo di Chiaravalle (*Sancti Bernardi Opera* 8, a cura di J. Leclercq - H.M. Rochais [Roma 1977] 17-40 / PL 182, 1053-1072) mandate a Roma, il papa rispose con la lettera *Testante Apostolo* del 16 luglio 1140 (1141?) al vescovo Enrico di Sens: «Abbiamo condannato i capitoli a Noi destinati dalla vostra discrezione e tutte le dottrine del medesimo Pietro con l'autorità dei santi canoni, e come eretico gli abbiamo imposto il silenzio per sempre» («Destinata a Nobis a vestra discretione capitula et universa ipsius Petri dogmata sanctorum canonum auctoritate cum suo auctore damnavimus, eique tamquam haeretico perpetuum silentium imposuimus»; BullCocq 2, 250bs / BullTau 2, 450a / PL 179, 517A; cf. JR 8148).
Ed.: P. Ruf - M. Grabmann, *Ein neuaufgefundenes Bruchstück der Apologia Abaelards* (SbBayAk Philosophisch-historische Abteilung 1930, Heft 5) 10s / J. Rivière, *Les «capitula» d'Abélard condamnés au Concile de Sens*, in RechThAM 5(1933) 16s / MaC 21, 568C-570A / *Sancti Bernardi Opera* 8, 39s / HaC 6/II, 1224E / DuPlA 1/I, 21a.

Errori di Pietro Abelardo

1. Il Padre è potenza piena, il Figlio una potenza definita, lo Spirito Santo nessuna potenza. 721

2. Lo Spirito Santo non è dalla sostanza del Padre, al contrario l'anima del mondo. 722

3. Cristo non ha assunto la carne, per liberarci da giogo del diavolo. 723

4. Né il Dio-e-uomo, né questa persona che è il Cristo, è la terza persona nella Trinità. 724

5. Il libero arbitrio è di per sé sufficiente per qualche bene. 725

6. Dio può fare unicamente quelle cose che fa, o lasciare quelle che lascia, o solo in quel modo e in quel tempo e non in altro. 726

7. Dio non deve e non può impedire il male. 727

8. Da Adamo non abbiamo contratto la colpa, ma soltanto la pena. 728

9. Non hanno peccato coloro che, senza saperlo, hanno crocifisso Cristo. 729

10. Non si deve ascrivere a colpa, qualunque cosa sia fatta per ignoranza. 730

11. In Cristo non c'è stato lo spirito del timore del Signore. 731

12. Il potere di legare e di sciogliere è stato dato solo agli Apostoli e non ai loro successori. 732

13. A causa delle opere l'uomo non diventa né migliore né peggiore. 733

14. Al Padre appartiene, perché non è da altri, propriamente e specialmente l'onnipotenza, non anche la sapienza e la bontà. 734

15. Anche il pio timore è escluso dalla vita futura. 735

16. Il diavolo ispira suggestioni per mezzo della congiunzione di pietre e di erbe. 736

17. La venuta alla fine del tempo può essere attribuita al Padre. 737

18. L'anima di Cristo non è discesa agli inferi di per sé stessa, ma solo mediante la sua potenza. 738

19. Né l'opera, né la volontà, né la concupiscenza, né il piacere che la suscita, è peccato, e non dobbiamo volere che sia estinta. 739

741: Ep. *Apostolicam Sedem* ad episc. Cremonensem, tp. incerto

De baptismo flaminis

741 Presbyterum, quem sine unda baptismatis extremum diem clausisse significasti, quia in sanctae matris Ecclesiae fide et Christi nominis confessione perseveravit, ab originali peccato solutum et caelestis patriae gaudium esse adeptum asserimus incunctanter. Lege super octavum librum Augustini *de civitate Dei*,[1] ubi inter cetera legitur: «Baptismus invisibiliter ministratur, quem non contemptus religionis, sed terminus necessitatis excludit». Librum etiam beati Ambrosii *de obitu Valentiniani*[2] idem asserentis revolve. Sopitis ergo quaestionibus, doctorum Patrum sententias teneas, et in ecclesia tua iuges preces hostiasque Deo offerri iubeas pro presbytero memorato.

EUGENIUS III: 15 Febr. 1145 – 8 Iul. 1153

745: Conc. REMENSE, coeptum 21 Mart. 1148

Dopo lo scioglimento del sinodo diretto dallo stesso Eugenio III, il 29 marzo 1148 iniziò un concistoro in cui si trattò la causa di Gilberto de la Porrée, vescovo di Poitiers, a cui furono rimproverati gli errori riassunti nei seguenti 4 capitoli: *1*) L'essenza divina, la sostanza e la natura con cui si designa la divinità, la bontà, la sapienza e la grandezza di Dio, e quanto è simile a ciò, non è Dio, ma la forma con la quale Dio è. (Quod divina essentia, substantia et natura, quae dicitur divinitas, bonitas, sapientia, magnitudo Dei, et quaeque similia, non sit Deus, sed forma, qua est Deus). *2*) Le tre persone, il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo, non sono né un solo Dio, né una sola sostanza, né qualcosa di unico. (Quod nec unus Deus nec una substantia nec unum aliquid sint tres personae, Pater et Filius et Spiritus Sanctus). *3*) Le tre persone sono tre mediante tre unità, e distinte per tre peculiarità che non sono ciò che le persone stesse sono, ma sono tre eterni, differenti quanto al numero sia da sé vicendevolmente che dalla sostanza divina. (Quod tres personae tribus unitatibus sint tria, et distinctis proprietatibus tribus, quae non hoc sint quod ipae personae, sed sint tria aeterna, differentia numero tam a se invicem quam a ▷

*741 [1] Concorda quanto al contenuto con Agostino. *De civitate Dei*, XIII, 7 (B. Dombart - A. Kalb: CpChL 48 [1955] 389s / CSEL 40/I, 622s / PL 41, 381); si sarebbe dovuto citare: Agostino, *De baptismo contra Donatistas*, IV, 22, n. 29 (CSEL

741: Lettera *Apostolicam Sedem* al vescovo di Cremona, datazione incerta

Ed.: PL 179, 624D-625A / Gregorio IX, *Decretales*, l. III, tit. 43, c. 2 (Frdb 2, 648; qui attribuita a Innocenzo III). – *Reg.*: JR 8272.

Il battesimo di desiderio

Noi senza esitazione dichiariamo che il presbitero, del quale hai fatto sapere che ha chiuso l'ultimo giorno senza l'acqua del battesimo, è sciolto dal peccato originale e ha raggiunto il gaudio della patria celeste, perché ha perseverato nella fede della santa madre chiesa e nella confessione del Nome di Cristo. Leggi sul libro ottavo di Agostino *De civitate Dei*,[1] dove si legge fra l'altro: «Il battesimo è amministrato in modo invisibile a colui che non il disprezzo della religione esclude, ma la barriera della necessità». Rileggi anche il libro del beato Ambrogio *De obitu Valentiniani*,[2] il quale sostiene la stessa cosa. Messe a tacere dunque le dispute, tieni fermamente le sentenze dei dotti padri e nella tua chiesa ordina che siano offerte continue preghiere e sacrifici per il presbitero ricordato. 741

CELESTINO II: 26 sett. 1143 – 8 marzo 1144
LUCIO II: 12 marzo 1144 – 15 febbr. 1145

EUGENIO III: 15 febbr. 1145 – 8 luglio 1153

745: Sinodo di REIMS, iniziato il 21 marzo 1148

substantia divina). *4*) La natura divina non si è incarnata, né ha assunto la natura umana. (Quod divina natura non sit incarnata nec naturam humanam susceperit).
Gilberto con la sua sottile difesa ottenne che il papa non condannasse questi capitoli come eresie; solo sul primo capitolo notò ciò che viene riportato nel testo sottostante, che fu tramandato dallo storico, il vescovo Ottone di Frisinga. Dopo che il sinodo si era già sciolto, gli avversari di Gilberto sotto la guida di Bernardo di Chiaravalle redassero, tra l'altro, una professione di fede contro Gilberto, per estorcere dal papa una condanna. Questa professione non fu accolta né negli atti sinodali, né nei «regesti» del papa e non è perciò un documento ufficiale del magistero della chiesa.
Ed.: Ottone di Frisinga, *Gesta Friderici imperatoris* I 57 nell'edizione di G.H. Pertz: MGH Scriptores (volumi in folio) 20 (Hannover 1868) 384$_{32-34}$; = c. 61 nell'edizione di G. Waitz: MGH Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum XIV (Hannover-Leipzig ^{3}1912) 87 / MaC 21, 726E. – Vedi i capitoli attribuiti a Gilberto in PL 185, 617A.

51, 257$_{14}$ / PL 43, 173).
[2] Ambrogio, *De obitu Valentiniani*, 51 (CSEL 73, 354 / PL 16, 1374BC).

De Trinitate divina

745 «De primo tantum [*capitulo*] Romanus Pontifex diffinivit, ne aliqua ratio in theologia inter naturam et personam divideret, neve Deus divina essentia diceretur ex sensu ablativi tantum, sed etiam nominativi.»

ALEXANDER III: 7 Sept. 1159 – 30 Aug. 1181

747: Conc. TURONENSE, coeptum 19 Maii 1163

In questo sinodo ebbe la presidenza Alessandro III stesso. Oltre alla discussione circa la cristologia di Pier Lombardo (cf. *749s), sulla quale però non fu presa decisione, deve essere ricordato il divieto di un modo nascosto di prendere interessi da prestiti chiamato *vadium* (o *vadimonium*) *mortuum* («mallevadoria morta», in francese: *mortgage*); l'abuso del contratto si definisce *antichresis*, cioè «pegno in uso». Al creditore viene dato in pegno un bene produttivo (per es. un terreno, una vigna), ma in modo che tutti i prodotti ▷

De usura

747 (Cap. 2) Plures clericorum, et quod maerentes dicimus, eorum quoque qui praesens saeculum professione vocis et habitu reliquerunt, dum communes usuras, quasi manifestius damnatas, exhorrent, commodata pecunia indigentibus possessiones eorum in pignus accipiunt, et provenientes fructus percipiunt ultra sortem.

Idcirco generalis Concilii decrevit auctoritas, ut nullus amodo constitutus in clero vel hoc vel aliud genus usurae exercere praesumat. Et si quis hactenus alicuius possessionem data pecunia sub hac specie vel condicione in pignus acceperit, si sortem suam, deductis expensis, de fructibus iam perceperit, absolute possessionem restituat debitori. Si autem aliquid minus habet, eo recepto, possessio libere ad dominum revertatur.

Quodsi post huiusmodi constitutum in clero quisquam exstiterit qui detestandis usurarum lucris insistat, ecclesiastici officii periculum patiatur, nisi forte Ecclesiae beneficium fuerit, quod redimendum ei hoc modo de manu laici videatur.

748: Ep. *Ex litteris tuis* ad soldanum Iconii residentem, 1169

La Trinità divina

Soltanto sul primo [*capitolo*] il romano pontefice ha definito, affinché nessun ragionamento nella teologia porti una divisione tra la natura e la persona, né Dio sia detto essenza divina solo nel senso di un ablativo, ma anche del nominativo. 745

ANASTASIO IV: 12 luglio 1153 – 3 dic. 1154
ADRIANO IV: 4 dic. 1154 – 1° sett. 1159

ALESSANDRO III: 7 sett. 1159 – 30 agosto 1181

747: Sinodo di TOURS, iniziato il 19 maggio 1163

durante il periodo del pignoramento gli vengano consegnati, anche dopo che si è raggiunto o superato il valore del capitale prestato; secondo il sinodo la giustizia richiede che i prodotti vengano messi in conto sul capitale prestato. – *Ed.*: MaC 21, 1176DE / HaC 6/II, 1597AB / Gregorio IX, *Decretales*, l. V, tit. 19, c. 1 (Frdb 2, 811); ib. c. 2 viene espresso anche ai laici il divieto di una richiesta nascosta di interessi.

Usura

(c. 2) Parecchi chierici e, lo diciamo piangendo, anche fra quelli che hanno lasciato il secolo presente con il voto e con l'abito, mentre aborriscono le comuni usure come se fossero condannabili in modo più manifesto, quando prestano denaro agli indigenti prendono in pegno i loro possedimenti e si appropriano dei frutti che ne provengono oltre il capitale prestato. 747

Per questo motivo l'autorità del concilio generale ha decretato che d'ora in poi nessuno che si trovi ordinato nel clero presuma di esercitare questo o altro genere di usura. E se finora qualcuno, prestato il denaro sotto questa forma o condizione, ha ricevuto in pegno il possedimento di qualcuno, se ha già percepito dai frutti il suo capitale, dedotte le spese, restituisca assolutamente il possedimento al debitore. Se invece ha qualcosa di meno, recuperatolo, il possedimento ritorni senza impedimenti al padrone.

Ma se dopo siffatta deliberazione si trovasse nel clero qualcuno che persista nei detestabili lucri dell'usura, corra il rischio del suo ufficio ecclesiastico, salvo che sia stato un beneficio della chiesa, che a lui sembri di dover riscattare in questo modo dalla mano di un laico.

748: Lettera *Ex litteris tuis* al sultano residente a Iconio, anno 1169

La lettera è un ammaestramento sulla fede cattolica, che il principe dei Selgiucidi diceva di voler abbracciare. – *Ed.*: PL 207, 1077A-1078A (tra le opere di Pietro di Blois) / MaC 21, 898AB

De corpore B.V. Mariae post mortem incorrupto

748 [*Maria*] concepit nempe sine pudore, peperit sine dolore, et hinc migravit sine corruptione, iuxta verbum angeli, immo Dei per angelum, ut plena, non semiplena, gratiae esse probaretur et Deus Filius eius antiquum quod pridem docuit mandatum fideliter adimpleret, videlicet patrem et matrem honore praevenire, et ne caro Christi virginea, quae de carne matris virginis assumpta fuerat, a tota discreparet.

749: Ep. *Cum in nostra* ad Guilelmum archiep. Senon., 28 Maii 1170

Come P. Glorieux (*Miscellanea Lombardiana* [Novara 1957] 137-147) ha provato, il «nichilismo cristologico» rimproverato a Pier Lombardo non è stato da lui insegnato espressamente; tuttavia la sua applicazione poco felice del metodo «sic et non» di Abelardo ha ▷

Error Petri Lombardi de humanitate Christi

749 Cum in Nostra esses olim praesentia constitutus, tibi viva voce iniunximus, ut suffraganeis tuis Parisius tibi ascitis ad abrogationem pravae doctrinae Petri quondam Parisiensis episcopi, qua dicitur quod Christus secundum quod est homo, non est aliquid, omnino intenderes et efficacem operam adhiberes. Inde siquidem est, quod fraternitati tuae per Apostolica scripta mandamus, quatenus ... suffraganeos tuos Parisius convoces et una cum illis et aliis viris religiosis et prudentibus praescriptam doctrinam studeas penitus abrogare et a magistris et scholaribus ibidem in theologia studentibus Christum sicut perfectum Deum, sic et perfectum hominem ex anima et corpore consistentem praecipias edoceri.

750: Ep. *Cum Christus* ad Guilelmum archiep. Rem., 18 Febr. 1177

Error de humanitate Christi

750 Cum Christus perfectus Deus perfectus sit homo, mirum est, qua temeritate quisquam audet dicere, quod Christus non sit aliquid secundum quod est homo. Ne autem tanta possit in Ecclesia Dei abusio suboriri vel error induci, fraternitati tuae per Apostolica scripta mandamus, quatenus ... auctoritate Nostra sub anathemate interdicas, ne quis de cetero dicere audeat, Christum non esse aliquid secundum quod homo, quia sicut verus Deus, ita verus est homo ex anima rationali et humana carne subsistens.

Il corpo incorrotto della b.v. Maria dopo la morte

[*Maria*] concepì certamente senza vergogna, partorì senza dolore e di qui migrò senza corruzione, in conformità alla parola dell'angelo, anzi di Dio per mezzo dell'angelo, affinché fosse provato che lei è piena, e non colma solo a metà, di grazia e affinché Dio suo Figlio adempisse fedelmente l'antico mandato che un tempo fece conoscere, e cioè prevenire con onore il padre e la madre, e affinché la carne verginale di Cristo che fu assunta dalla carne della vergine madre, non differisse totalmente dalla sua. 748

749: Lettera *Cum in nostra* all'arcivescovo Guglielmo di Sens, 28 maggio 1170

fornito motivi di sospetto. – *Ed.*: DenCh 1, 4 (n. 3) / PL 200, 685BC (= Lettera 744) / MaC 22, 239AB. – *Reg.*: JR 11806.

Errore di Pier Lombardo circa l'umanità di Cristo

Quando tu fosti una volta introdotto alla Nostra presenza, ti incaricammo 749
a viva voce di occuparti completamente, riuniti a Parigi attorno a te i tuoi suffraganei, della soppressione della malvagia dottrina di Pietro, un tempo vescovo di Parigi, dottrina con cui si dice che Cristo, in quanto è uomo, non è nulla, e di usare contro di essa una efficace attività. Da ciò viene dunque che noi ordiniamo alla tua fraternità, mediante apostolici scritti, di ... convocare i tuoi suffraganei e, insieme a loro e ad altri uomini pii e prudenti, di impegnarti ad abrogare totalmente la suddetta dottrina, e di prescrivere che dai maestri e dagli studenti che in quel luogo si occupano di teologia, sia insegnato che Cristo come è perfetto Dio, così è perfetto uomo, consistente di anima e di corpo.

750: Lettera *Cum Christus* all'arcivescovo Guglielmo di Reims, 18 febbr. 1177

È una lettera sullo stesso argomento di *749, mandata al medesimo vescovo, spostato nel frattempo in un'altra sede (Reims). – *Ed.*: DenCh 1, 8s (n. 9) / MaC 21, 1081CD / Gregorio IX, *Decretales*, l. V, tit. 7, c 7 (Frdb 2, 779). – *Reg.*: JR 12785.

L'errore circa l'umanità di Cristo

Essendo Cristo perfetto Dio e perfetto uomo, è strana la temerarietà con 750
cui qualcuno osa dire che Cristo non è nulla secondo il suo essere uomo. Affinché poi nella chiesa di Dio un così grande abuso non possa riprodursi o l'errore essere introdotto, noi affidiamo alla tua fraternità mediante apostolici scritti che tu ... per la nostra autorità ordini sotto scomunica che per l'avvenire nessuno osi dire che Cristo non è nulla secondo il suo essere uomo, perché così come è vero Dio così è vero uomo sussistente da un'anima razionale e da una carne umana.

CONC. (OECUM. XI) LATERANENSE III
5-19 (22?) Mart. 1179

751: Sessio III, 19 aut 22 Mart.: Capitula

De simonia

751 Cap. 10. Monachi non pretio recipiantur in monasterio. ... Si quis autem exactus pro sua receptione aliquid dederit, ad sacros ordines non ascendat. Is autem, qui acceperit, officii sui privatione mulctetur.[1]

753: Ep. *In civitate tua* ad archiep. Ianuensem, tp. incerto

De contractu venditionis illicito

753 In civitate tua dicis saepe contingere, quod quidam piper, seu cinnamomum, seu alias merces comparant, quae tunc ultra quinque libras non valent, et promittunt se illis, a quibus illas merces accipiunt, sex libras statuto termino soluturos. Licet autem contractus huiusmodi ex tali forma non possit censeri nomine usurarum, nihilominus tamen venditores peccatum incurrunt, nisi dubium sit, merces illas plus minusve solutionis tempore valituras: et ideo cives tui saluti suae bene consulerent, si a tali contractu cessarent, cum cogitationes hominum omnipotenti Deo nequeant occultari.

754: Ep. *Ex publico instrumento* ad episc. Brixiensem, tp. incerto

De vinculo matrimonii

754 Quia praefata mulier, licet a praefato viro desponsata fuerit, adhuc tamen, sicut asserit, ab ipso est incognita, fraternitati tuae per apostolica scripta

*751 [1] Stabilito così già nel sinodo di Amalfi del 1089 sotto Urbano II. can. 7 (MaC 20, 723C)

CONCILIO LATERANENSE III (11° ECUM.)
5-19 (22?) marzo 1179

Stabilì leggi che riguardavano lo scisma perdurante dal 1159 e che fu superato definitivamente nel 1180, e si volse contro mancanze di disciplina ecclesiastica e contro le eresie del tempo, particolarmente contro le eresie degli albigesi. Non ne abbiamo gli atti

751: Sessione 3ª, il 19 o 22 marzo: Capitoli

Ed.: MaC 22, 224B / HaC 6/II, 1678C / Gregorio IX, *Decretales*, l. III, tit. 35, c. 2 (Frdb 2, 596) / COD 217.

Simonia

c. 10. I monaci non siano accolti in monastero per denaro. ... Chi poi, richiesto, avrà pagato qualche cosa per essere accolto, non sia elevato agli ordini sacri. Colui poi che avrà ricevuto, sia punito con la privazione del suo ufficio.[1] 751

753: Lettera *In civitate tua* all'arcivescovo di Genova, data incerta

Ed.: MaC 22, 343DE / Gregorio IX, *Decretales*, l. V, tit. 19, c. 6 (Frdb 2, 813). – *Reg.*. JR 13965.

Contratto di vendita illecito

Tu dici che nella tua città capita spesso che alcuni comprano pepe, cannella o altre merci che in quel momento non valgono più di cinque libbre, e promettono che, al termine stabilito, pagheranno sei libbre a coloro dai quali hanno ricevuto quelle merci. Tuttavia, benché non si possa annoverare con il nome di usura un siffatto contratto in tale forma, nondimeno i venditori incorrono in peccato, salvo che non ci sia il dubbio che quelle merci possano valere di più o di meno al tempo del pagamento. Per questo motivo i tuoi concittadini avranno opportunamente cura della loro salvezza, se cesseranno da tale contratto, non potendosi nascondere a Dio onnipotente i pensieri degli uomini. 753

754: Lettera *Ex publico iustrumento* al vescovo di Brescia, data incerta

Ed.: MaC 22, 284E-285B / Gregorio IX, *Decretales*, l. III, tit 32, c 7 (Frdb 2, 581). – *Reg* : JR 13787

Il vincolo del matrimonio

Poiché la suddetta donna, sebbene sia stata sposata dal suddetto uomo, tuttavia fino ad ora, così come afferma, dallo stesso non è stata conosciuta, Noi, ordinandolo mediante scritti apostolici, diamo incarico alla tua fraternità affin- 754

praecipiendo mandamus, quatenus, si praedictus vir mulierem ipsam carnaliter non cognoverit, et eadem mulier, sicut ex parte tua Nobis proponitur, ad religionem transire voluerit, recepta ab ea sufficienti cautione, quod vel ad religionem transire vel ad virum suum redire infra duorum mensium spatium debeat, ipsam contradictione et appellatione cessante a sententia [*excommunicationis*], qua tenetur, absolvas ita, quod, si ad religionem transierit, uterque restituat alteri, quod ab eo noscitur recepisse, et vir ipse, ea religionis habitum assumente, ad alia vota licentiam habeat transeundi. Sane quod Dominus in Evangelio dicit, non licere viro, nisi ob causam fornicationis uxorem suam dimittere [*Mt 5,32; 19,9*], intelligendum est, secundum interpretationem sacri eloquii, de his, quorum matrimonium carnali copula est consummatum, sine qua matrimonium consummari non potest, et ideo, si praedicta mulier non fuit a viro suo cognita, licitum est ei ad religionem transire.

755-756: Ep. (fragm.) *Verum post* ad archiep. Salernit., tp. incerto

De effectu consensus matrimonialis

755 Post consensum legitimum de praesenti licitum est alteri, altero etiam repugnante, eligere monasterium, sicut Sancti quidem de nuptiis vocati fuerunt, dummodo carnalis commixtio non intervenerit inter eos: et alteri remanenti, si commonitus continentiam servare noluerit, licitum est ad secunda vota transire; quia cum non fuissent una caro simul effecti, satis potest unus ad Deum transire, et alter in saeculo remanere.

756 Si [*inter virum et mulierem*] legitimus consensus ... interveniat de praesenti, ita quidem, ut unus alterum in suo mutuo consensu verbis consuetis expresse recipiat, ... sive sit iuramentum interpositum sive non, non licet mulieri alii nubere. Et si nupserit, etiamsi carnalis copula sit secuta, ab eo separari debet, et, ut ad primum redeat, ecclesiastica districtione compelli, quamvis alii aliter sentiant, et aliter etiam a quibusdam praedecessoribus nostris sit aliquando iudicatum.

757-758: Ep. (fragm.) ad Pontium episc. Claromont. (?), tp. incerto

De forma baptismi

757 Si quis sane puerum ter in aqua immerserit in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen, et non dixerit: «Ego baptizo te in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen», non est puer baptizatus.

ché, se il suddetto uomo non avesse conosciuto carnalmente questa stessa donna, e questa medesima donna, come da parte tua è a Noi presentato, volesse passare alla vita religiosa, dopo aver da lei ricevuto una sufficiente garanzia, in modo che debba entro lo spazio di due mesi passare alla vita religiosa o tornare da suo marito, interrompendo l'opposizione e l'appello, tu la assolva dalla sentenza [*di scomunica*] dalla quale è impedita, in modo che, se passerà a vita religiosa, ciascuno dei due restituisca all'altro ciò che si conosce aver da lui ricevuto, e il marito stesso, dato che lei assume l'abito religioso, abbia la facoltà di passare ad altre nozze. Certamente quello che il Signore dice nel vangelo, non è lecito all'uomo ripudiare sua moglie, se non in caso di fornicazione [*Mt 5,32; 19,9*], è da intendersi, secondo l'interpretazione della santa Parola, riferito a coloro il cui matrimonio è stato consumato con l'unione carnale, senza la quale il matrimonio non può essere consumato, e dunque, se la suddetta donna non è stata conosciuta da suo marito, le è lecito passare alla vita religiosa.

755-756: Lettera (frammenti) *Verum post* all'arciv. di Salerno, data incerta

Ed : [*755 756]: MaC 22, 283AB; 288BC / Gregorio IX, *Decretales*, l. III. tit. 32, c 2; l. IV, tit. 4, c. 3 (Frdb 2, 579 681). – *Reg.*. JR 14091.

L'efficacia del consenso nuziale

Dopo il legittimo consenso contestuale, è lecito a uno, anche se l'altro si 755
oppone, scegliere il monastero, appunto come i santi che furono chiamati dalla vita nuziale, purché non si sia verificata fra loro l'unione carnale. All'altro che resta, una volta ammonito, se non vorrà conservare la continenza, è lecito passare a seconde nozze; poiché non essendo stati resi insieme una sola carne, uno può pienamente passare a Dio e l'altro rimanere nel mondo.

Qualora [*tra un uomo e una donna*] il legittimo consenso ... sia contestual- 756
mente dato, così appunto che l'uno accetti l'altro nel suo reciproco consenso con le abituali parole, ... sia che si sia inserito il giuramento oppure no, non è lecito alla donna andare sposa a un altro. E qualora si sia sposata, e quand'anche ne sia seguita l'unione carnale, deve da lui separarsi, e essere costretta dal rigore ecclesiastico a tornare dal primo, anche se altri pensano diversamente e in altro modo talvolta sia stato giudicato anche da alcuni nostri predecessori.

757-758: Lettera (frammenti) al vescovo Ponzio di Clermont (?), data incerta

Ed.: Gregorio IX, *Decretales*, l III, tit 42, c. 1-2 (Frdb 2, 644) – [solo *757]: MaC 21, 1101B [seconda forma]. – *Reg.*· JR 14200.

La forma del battesimo

Se dunque qualcuno avrà immerso tre volte nell'acqua un bambino nel 757
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen, e non avrà detto: «Io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen», il bambino non è battezzato.

758 De quibus dubium est, an baptizati fuerint, baptizantur his verbis praemissis: «Si baptizatus es, non te baptizo; sed, si nondum baptizatus es, ego te baptizo, etc.»

LUCIUS III: 1 Sept. 1181 – 25 Nov. 1185

760-761: Conc. VERONENSE, *exeunte* Oct. – init. Nov. 1184

Damnatio errorum sectarum laicalium de competentia hierarchiae

760 ... Omnem haeresim, quocumque nomine censeatur, per huius Constitutionis seriem auctoritate apostolica condemnamus: In primis ergo Catharos et Patarinos et eos qui se Humiliatos vel Pauperes de Lugduno, falso nomine, mentiuntur, Passaginos, Iosepinos, Arnaldistas, perpetuo decernimus anathemati subiacere.

761 Et quoniam nonnulli sub specie pietatis ... auctoritatem sibi vindicant praedicandi ..., omnes, qui vel prohibiti vel non missi, praeter auctoritatem ab Apostolica Sede vel episcopo loci susceptam publice vel privatim praedicare praesumpserint, et universos, qui de sacramento corporis et sanguinis Domini nostri Iesu Christi vel de baptismate seu de peccatorum confessione, matrimonio vel reliquis ecclesiasticis sacramentis aliter sentire aut docere non metuunt, quam sacrosancta Romana Ecclesia praedicat et observat, et generaliter quoscumque eadem Romana Ecclesia vel singuli episcopi per dioeceses suas cum consilio clericorum vel clerici ipsi, Sede vacante, cum consilio, si oportuerit, vicinorum episcoporum haereticos iudicaverint, pari vinculo perpetui anathematis innodamus.

762: Ep. *Dilectae in Christo* ad Simonem episc. Meldensem, tp. incerto

De castratione

762 ... Priorissa et conventus de Colonantia a Sede Apostolica quaesierunt, si iuvenis quidam, conversus earum, genitalibus destitutus, in presbyterum possit de permissione canonum ordinari.

Nos itaque in hoc articulo distinctionem volentes canonicam observari,

Coloro per i quali c'è il dubbio che siano stati battezzati, siano battezzati premettendo queste parole: «Se sei battezzato, non ti battezzo; ma se non sei ancora battezzato, io ti battezzo, ecc.». 758

LUCIO III: 1° sett. 1181 – 25 nov. 1185

760-761: Sinodo di VERONA, fine ott. – inizio nov. 1184

Il papa stesso presiedette al sinodo. L'anatema qui riportato è ripetuto in molte bolle del sec. XIII (cf. per es. PoR 8445 9675 10043). – *Ed.*: MaC 22, 477A-C / HaC 6/II, 1878D-E / BullTau 3, 20b-21a / BullCocq 3, 9bs / Gregorio IX, *Decretales*, l. V, tit. 7, c 9 (Frdb 2, 780). – *Reg.*: JR 15109.

Condanna degli errori delle sètte laicali sul potere della gerarchia

... Noi condanniamo, in forza dell'autorità apostolica, a seguito di questa costituzione, ogni eresia, con qualunque nome sia annoverata: in primo luogo dunque decretiamo che a scomunica perpetua soggiacciano i catari e i patarini, e coloro che con falso nome si definiscono in modo menzognero gli umiliati o i poveri di Lione, i passanti, i giuseppini, gli arnaldisti. 760

E poiché alcuni sotto forma di pietà ... rivendicano per sé l'autorità di predicare ..., noi leghiamo con il medesimo vincolo di perpetua scomunica tutti coloro che, o impediti o non mandati, hanno avuto l'ardire di predicare in pubblico o in privato senza l'autorità ricevuta dalla sede apostolica o dal vescovo del luogo, e tutti coloro che, a proposito del sacramento del corpo e del sangue del Signore, della confessione dei peccati, del matrimonio o degli altri sacramenti ecclesiastici, non temono di pensare o di insegnare altra cosa da quello che predica e osserva la santa chiesa romana, e in modo generale tutti quelli che la stessa chiesa romana o, nelle loro diocesi, i singoli vescovi con il consiglio dei chierici o i chierici stessi, in caso di sede vacante, con il consiglio, se necessario, dei vescovi vicini, hanno giudicato eretici. 761

762: Lettera *Dilectae in Christo* al vescovo Simone di Meaux, data incerta

Ed.: S. Löwenfeld, *Epistulae Pontificum Romanorum ineditae* (Lipsia 1885) 220 (n. 364) / MaC 21, 1102D-1103A (attribuita ad Alessandro III). – *Reg.*: JR 14017.

La castrazione

... La priora e il convento di Colonanzia hanno chiesto alla sede apostolica se un certo giovane, fratello converso presso di loro, privo degli organi genitali, possa, con il permesso dei canoni, essere ordinato presbitero. 762

Noi dunque, volendo su questo punto osservare la distinzione canonica,

fraternitati tuae per Apostolica scripta mandamus, quatenus inquiras diligentius veritatem, si ab hostibus sectus fuerit vel a medicis aut nesciens carnis vitio reluctari ipse sibi manum iniecerit. Priores enim admittunt canones [*cf.* **128a*], si alias idonei sint, tertium velut homicidam sui statuunt puniendum.

URBANUS III: 25 Nov. 1185 – 19/20 Oct. 1187

764: Ep. *Consuluit nos* ad presbyterum Brixiensem, tp. incerto

De usura

764 Consuluit Nos tua devotio, an ille in iudicio animarum quasi usurarius debeat iudicari, qui non alias mutuo traditurus, eo proposito mutuam pecuniam credit, ut, licet omni conventione cessante, plus tamen sorte recipiat; et utrum eodem reatu criminis involvatur, qui, ut vulgo dicitur, non aliter parabolam iuramenti concedit, donec, quamvis sine exactione, emolumentum aliquod inde percipiat; et an negotiator poena consimili debeat condemnari, qui merces suas longe maiore pretio distrahit, si ad solutionem faciendam prolixioris temporis dilatio prorogetur, quam si ei in continenti pretium persolvatur.

Verum quia, quid in his casibus tenendum sit, ex evangelio Lucae manifeste cognoscitur, in quo dicitur: «Date mutuum, nihil inde sperantes» [*Lc 6,35*]: huiusmodi homines pro intentione lucri, quam habent, cum omnis usura et superabundantia prohibeatur in lege, iudicandi sunt male agere, et ad ea, quae taliter sunt accepta, restituenda in animarum iudicio efficaciter inducendi.

INNOCENTIUS III: 8 Ian. 1198 – 16 Iul. 1216

766: Ep. *Cum apud sedem* ad Ymbertum archiep. Arelat., 15 Iul. 1198

diamo mandato alla tua fraternità, per mezzo di scritti apostolici, di ricercare con diligenza la verità, se cioè è stato evirato da nemici, o da medici o, non sapendo opporsi al vizio della carne, ha lui stesso levato su di sé la mano. I canoni infatti permettono i primi casi [*cf.* **128a*], se sono idonei per altre ragioni, stabiliscono invece che si debba punire il terzo caso come un omicida.

URBANO III: 25 nov. 1185 – 19/20 ott. 1187

764: Lettera *Consuluit nos* a un presbitero di Brescia, data incerta

Ed.: Gregorio IX, *Decretales*, l. V, tit. 19, c 10 (Frdb 2, 814). – Reg.: JR 15726

L'usura

La tua devozione ci ha consultato se nel giudizio delle anime non si debba giudicare come usuraio colui che, non disposto a dare in prestito diversamente, concede denaro in prestito con l'intenzione che, quand'anche manchi ogni accordo, riceva tuttavia più del capitale prestato; e se mai incorra nella stessa accusa di delitto colui che, come comunemente si dice, non presta altrimenti il consenso a un giuramento, fintantoché, anche senza citazione, da ciò non percepisca un qualche profitto; e se non debba essere condannato con uguale pena il negoziante che rivende le sue merci a un prezzo di gran lunga maggiore di quando il prezzo viene subito pagato, allorché, per l'esecuzione del pagamento, viene concessa una proroga più lunga di tempo. **764**

Poiché ciò a cui ci si deve attenere in questi casi si conosce in modo chiaro dal Vangelo di Luca che dice: «Date in prestito senza sperare nulla in contraccambio» [*Lc 6,35*]: uomini di tal fatta, a motivo dell'intenzione di guadagno che hanno, dal momento che ogni usura e ogni guadagno eccessivo nella legge sono proibiti, si deve giudicare che hanno agito male e, nel giudizio delle anime, si debbono indurre con successo a restituire quelle cose che in tal modo hanno percepito.

GREGORIO VIII: 21 ottobre – 17 dicembre 1187
CLEMENTE III: 19 dicembre 1187 – marzo 1191
CELESTINO III: 30 marzo 1191 – 8 gennaio 1198

INNOCENZO III: 8 gennaio 1198 – 16 luglio 1216

766: Lettera *Cum apud sedem* all'arcivescovo Imberto di Arles, 15 luglio 1198

Ed.: PL 214, 304CD (= Lettere I 333); Gregorio IX, *Decretales*, l IV, tit. 1, c. 23 (cf 25) (Frdb 2, 669s). – *Reg.*: PoR 329.

De matrimonii forma sacramentali

766 Consuluisti Nos, utrum mutus et surdus alicui possint matrimonialiter copulari. Ad quod fraternitati tuae taliter respondemus, quod, cum prohibitorium sit edictum de matrimonio contrahendo, ut quicunque non prohibetur, per consequentiam admittatur, et sufficiat ad matrimonium solus consensus illorum, de quorum quarumque coniunctionibus agitur: videtur, quod, si talis velit contrahere, sibi non possit vel debeat denegari, cum, quod verbis non potest, signis valeat declarare.

767: Ep. *Sicut universitatis* ad Acerbum consulem Florentinum, 30 Oct. 1198

De duplici suprema potestate in terris

767 Sicut universitatis conditor Deus duo magna luminaria in firmamento caeli constituit, luminare maius, ut praeesset diei, et luminare minus, ut praeesset nocti, sic ad firmamentum universalis Ecclesiae, quae caeli nomine nuncupatur, duas magnas instituit dignitates: maiorem, quae quasi diebus animabus praeesset, et minorem, quae quasi noctibus praeesset corporibus, quae sunt pontificalis auctoritas et regalis potestas.

Porro sicut luna lumen suum a sole sortitur, quae revera minor est illo quantitate simul et qualitate, situ pariter et effectu, sic regalis potestas ab auctoritate pontificali suae sortitur dignitatis splendorem; cuius conspectui quanto magis inhaeret, tanto maiori lumine decoratur, et quo plus ab eius elongatur aspecto, eo plus deficit in splendore.

768-769: Ep. *Quanto te magis* ad Ugonem episc. Ferrariensem, 1 Maii 1199

De vinculo matrimonii et de privilegio Paulino

768 Tua Nobis fraternitas suis litteris intimavit, quod altero coniugum ad haeresim transeunte, qui relinquitur, ad secunda vota desiderat convolare et filios procreare, quod utrum possit fieri de iure, per tuas Nos duxisti litteras consulendos.

Nos igitur consultationi tuae de communi fratrum Nostrorum consilio respondentes distinguimus, licet quidam praedecessor Noster [*Caelestinus III*] sensisse aliter videatur, an ex duobus infidelibus alter ad fidem catholicam convertatur, vel ex duobus fidelibus alter labatur in haeresim vel decidat in

La forma sacramentale del matrimonio

Ci hai richiesto se un muto e un sordo possano unirsi in matrimonio con qualcuno. Su questo noi rispondiamo alla tua fraternità così: siccome l'editto delle proibizioni relative al contrarre matrimonio è tale che quanto non è proibito è per conseguenza ammesso, ed essendo per il matrimonio sufficiente solo il consenso di coloro dell'unione dei quali o delle quali si tratta, sembra bene che se uno in tali condizioni vuole contrarre matrimonio, non lo si possa né lo si debba vietare, dato che è in grado di dichiarare con segni ciò che non può con le parole. 766

767: Lettera *Sicut universitatis* al console Acerbo di Firenze, 30 ott. 1198

Ed.: PL 216, 1186AB (= Innocenzo, *Decretales*, Prima collectio, tit. 2) / PL 214, 377AB (= Lettere I 401). – *Reg.*: PoR 403.

La duplice suprema potestà in terra

Come Dio, creatore di tutte le cose, ha posto due grandi astri nel cielo, l'astro più grande per presiedere al giorno, e l'astro più piccolo per presiedere alla notte, così, nel firmamento della chiesa universale, che è chiamata con il nome di cielo, ha costituito due grandi dignità: la maggiore che, come ai giorni, presiedesse alle anime, e la minore che, come alle notti, presiedesse ai corpi, e queste sono l'autorità pontificia e la potestà regale. 767

Inoltre, così come la luna riceve la sua luce dal sole e di esso in realtà è minore in quantità e insieme anche in qualità, e parimenti per la posizione e per l'effetto, così la potestà regale riceve lo splendore della sua dignità dall'autorità pontificale, e quanto più aderisce alla vista di questa, tanto più è ornata di luce maggiore, e quanto più si allontana dal suo sguardo, tanto più viene a mancare di splendore.

768-769: Lettera *Quanto te magis* al vescovo Ugo di Ferrara, 1° maggio 1199

Ed: PL 214, 588D-589B (= Lettere II 50); 216, 1267D-1268B / Gregorio IX, *Decretales*, l. IV, tit. 19, c. 7 (Frdb 2, 722s). – *Reg.*: PoR 684.

Vincolo del matrimonio e privilegio paolino

La tua fraternità Ci ha fatto sapere con la sua lettera che, essendo l'altro coniuge passato all'eresia, quello che è stato abbandonato desidera passare a seconde nozze e generare dei figli; con la tua lettera hai indotto Noi a deliberare se mai questa cosa possa essere fatta secondo il diritto. 768

Noi dunque, rispondendo alla tua richiesta, conformemente al parere comune dei nostri fratelli, anche se qualche nostro predecessore [*Celestino III*] sembra aver pensato diversamente, facciamo una distinzione: se di due non credenti uno si converte alla fede cattolica, oppure se di due credenti uno cade

gentilitatis errorem. Si enim alter infidelium coniugum ad fidem catholicam convertatur, altero vel nullo modo, vel saltem non sine blasphemia divini nominis, vel ut eum pertrahat ad mortale peccatum, ei cohabitare volente: qui relinquitur, ad secunda, si voluerit, vota transibit; et in hoc casu intelligimus, quod ait Apostolus: «Si infidelis discedit, discedat: frater enim vel soror non est servituti subiectus in huiusmodi» [*1Cor 7,15*]. Et canonem etiam, in quo dicitur: Quod «contumelia creatoris solvit ius matrimonii circa eum, qui relinquitur».[1]

769 Si vero alter fidelium coniugum vel labatur in haeresim vel transeat ad gentilitatis[1] errorem, non credimus, quod in hoc casu is, qui relinquitur, vivente altero possit ad secundas nuptias convolare, licet in hoc casu maior appareat contumelia creatoris. Nam etsi matrimonium verum quidem inter infideles exsistat, non tamen est ratum: inter fideles autem verum quidem et ratum exsistit: quia sacramentum fidei, quod semel est admissum, numquam amittitur, sed ratum efficit coniugii sacramentum, ut ipsum in coniugibus illo durante perduret.

770-771: Ep. *Cum ex iniuncto* ad Metenses, 12 Iul. 1199

De necessitate magisterii Ecclesiae ad s. Scripturam exponendam

770 Significavit Nobis venerabilis frater Noster episcopus Metensis per litteras suas, quod tam in dioecesi quam urbe Metensi laicorum et mulierum multitudo non modica, tracta quodammodo desiderio Scripturarum, Evangelia, Epistolas Pauli, Psalterium, Moralia Iob et plures alios libros sibi fecit in Gallico sermone transferri; ... [*quo vero factum est,*] ut secretis conventionibus talia inter se laici et mulieres eructare praesumant et sibi invicem praedicare: qui etiam aspernantur eorum consortium, qui se similibus non immiscent ... . Quidam etiam ex eis simplicitatem sacerdotum suorum fastidiunt; et cum ipsis per eos verbum salutis proponitur, se melius habere in libellis suis et prudentius se posse id eloqui, submurmurant in occulto.

Licet autem desiderium intelligendi divinas Scripturas et secundum eas studium adhortandi reprehendendum non sit, sed potius commendandum, in eo tamen apparent merito arguendi, quod tales occulta conventicula sua celebrant, officium sibi praedicationis usurpant, sacerdotum simplicitatem eludunt et eorum consortium aspernantur qui talibus non inhaerent. Deus enim ... in tantum odit opera tenebrarum, ut [*Apostolis*] ... praeceperit dicens: «Quod dico vobis in tenebris, dicite in lumine, et quod in aure auditis, praedicate super tecta» [*Mt 10,27*]; per hoc manifeste denuntians, quod evangelica

*768 [1] Cf. Graziano, *Decretum*, p. II, cs. 28, q. 2, c. 2 (Frdb 1, 1090).
*769 [1] Celestino III in questo caso aveva applicato il privilegio paolino.

nell'eresia o decade nell'errore del paganesimo. Se infatti uno dei due coniugi non credenti si converte alla fede cattolica, non volendo l'altro in alcun modo vivere insieme, o per lo meno non senza bestemmia del nome divino, o ancora in modo da trascinarlo nel peccato mortale, colui che viene abbandonato, se lo vuole, passi pure a seconde nozze; e in questo caso comprendiamo ciò che dice l'apostolo: «Se il non credente si separa, si separi; in questa circostanza infatti il fratello o la sorella non sono soggetti a servitù» [*1Cor 7,15*]. E anche il canone, nel quale si dice: «L'oltraggio del creatore scioglie la forza giuridica del matrimonio relativamente a colui che viene abbandonato».[1]

Se invece uno dei due coniugi credenti cade nell'eresia oppure passa al- 769
l'errore del paganesimo,[1] noi non crediamo che in questo caso colui che viene abbandonato, quando l'altro è ancora vivo, possa passare a seconde nozze, anche se in questo caso l'ingiuria al creatore appare maggiore. Infatti anche se fra non credenti esiste certamente vero matrimonio, tuttavia questo non è ratificato; fra i credenti invece esiste il matrimonio vero e per di più ratificato: poiché il sacramento della fede che è ricevuto una volta sola, non si può mai perdere, ma rende il sacramento del matrimonio ratificato, così che esso perdura nei coniugi finché lui sussiste.

770-771: Lettera *Cum ex iniuncto* agli abitanti di Metz, 12 luglio 1199

Ed.: PL 214, 695C-697A (= Lettere II 141); 216, 1210B-1211D / Gregorio IX, *Decretales*, l. V, tit. 7, c. 12 (Frdb 2, 785s) / BullTau 3, 159a-160b / BullCocq 3, 91. – *Reg.*: PoR 780.

Necessità del magistero della chiesa per esporre la s. Scrittura

Il nostro venerabile fratello vescovo di Metz ci ha fatto sapere con le sue 770
lettere che, sia nella diocesi che nella città di Metz, una non piccola moltitudine di laici e di donne, in certo qual modo attratta dal desiderio delle Scritture, si è fatta tradurre in lingua francese i Vangeli, le Lettere di Paolo, il Salterio, il Commento morale del libro di Giobbe ⟨di Gregorio Magno⟩ e molti altri libri; ... [*per questo invero è accaduto*] che in assemblee segrete i laici e le donne presumono di dire malamente fra di loro cose così importanti e di predicare gli uni agli altri: per cui essi rifiutano anche la compagnia di coloro che non si associano a cose simili ... . Alcuni fra loro disdegnano anche la semplicità dei loro sacerdoti; e quando per mezzo di questi è a loro offerta la parola della salvezza, di nascosto mormorano che essi hanno di meglio nei loro libretti e che possono di questo parlare con maggiore saggezza.

Anche se il desiderio di capire le divine Scritture e lo zelo di esortare in modo a esse conforme non sia da biasimare, anzi sia da raccomandare, in questo caso costoro appaiono giustamente da biasimare, perché questi tali celebrano proprie conventicole occulte, usurpano per sé l'ufficio della predicazione, si beffano della semplicità dei sacerdoti e rifiutano la compagnia di coloro che non si associano a simili cose. Dio infatti odia a tal punto le opere delle tenebre che [*agli apostoli*] ... comandò e disse: «Quello che vi dico nelle tenebre ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio predicatelo sui tetti» [*Mt*

praedicatio non in occultis conventiculis, sicut haeretici faciunt, sed in ecclesia iuxta morem catholicum est publice proponenda. ...

771 Arcana vero fidei sacramenta non sunt passim omnibus exponenda, cum non passim ab omnibus possint intelligi, sed eis tantum qui ea fideli possunt concipere intellectu. Propter quod simplicioribus inquit Apostolus: «Quasi parvulis in Christo lac potum dedi vobis, non escam» [*1Cor 3,2*]. ...

Tanta est enim divinae Scripturae profunditas, ut non solum simplices et illiterati, sed etiam prudentes et docti non plene sufficiant ad ipsius intelligentiam indagandam. Propter quod dicit Scriptura: «Quia multi defecerunt scrutantes scrutinio» [*Ps 63,7*]. Unde recte fuit olim in lege divina statutum, ut bestia, quae montem [*Sinai*] tetigerit, lapidetur [*cf. Hb 12,20; Ex 19,12s*], ne videlicet simplex aliquis vel et indoctus praesumat ad sublimitatem Scripturae sacrae pertingere vel eam aliis praedicare. Scriptum est enim: «Altiora te ne quaesieris» [*Sir 3,22*]. Propter quod dicit Apostolus: «Non plus sapere quam oporteat sapere, sed sapere ad sobrietatem» [*Rm 12,3*].

Sicut enim multa sunt membra corporis, omnia vero membra non eundem actum habent, ita multi sunt ordines in Ecclesia, sed non omnes idem habent officium, quia secundum Apostolum «alios quidem Dominus dedit apostolos, alios prophetas, alios autem doctores etc.» [*Eph 4,11*]. Cum igitur doctorum ordo sit quasi praecipuus in Ecclesia, non debet sibi quisquam indifferenter praedicationis officium usurpare.

772-773: Const. *Licet perfidia Iudaeorum*, 15 Sept. 1199

La costituzione è come una «magna charta» della tolleranza verso i giudei. C'erano state però le disposizioni dei papi citati nel testo e del concilio del Laterano III (1179), dove nel c. 26 è detto che i giudei dai cristiani devono «essere sostenuti soltanto per umanità» («pro sola humanitate foveri»: COD 224_6 / MaC 22, 321D; cf. anche l'appendice – che

De hominibus alienae fidei tolerandis

772 Licet perfidia Iudaeorum sit multipliciter improbanda, quia tamen per eos fides nostra veraciter comprobatur, non sunt a fidelibus graviter opprimendi ... . Sicut ergo Iudaeis non debet esse licentia in synagogis suis, ultra quam permissum est lege, praesumere, ita in his, quae sunt illis concessa, nullum debent praeiudicium sustinere.

Nos ergo, licet in sua magis velint duritia perdurare quam vaticinia prophetarum et Legis arcana cognoscere atque ad christianae fidei notitiam pervenire, quia tamen Nostrae postulant defensionis auxilium, ex christianae pietatis mansuetudine, praedecessorum Nostrorum felicis memoriae Calixti [*II*], Eugenii [*III*], Alexandri [*III*], Clementis [*III*] et Caelestini [*III*] Romanorum Pontificum vestigiis inhaerentes, ipsorum petitionem admittimus eisque protectionis Nostrae clypeum indulgemus.

10,27]; facendo con questo conoscere in modo manifesto che la predicazione evangelica deve essere proposta non nelle conventicole nascoste, come fanno gli eretici, ma pubblicamente nella chiesa secondo la tradizione cattolica. ...

I misteri nascosti della fede non si debbono però mettere a disposizione di tutti senza distinzione, dato che non possono essere compresi in modo indistinto da tutti, ma solo da coloro che li possono accogliere con intelligenza credente. Per questo l'apostolo dice ai più semplici: «Come a neonati in Cristo vi ho dato da bere latte, non un nutrimento solido» [*1Cor 3,2*]. ... 771

Infatti la profondità della divina Scrittura è così grande che non solo i semplici e gli illetterati, ma anche i sapienti e i dotti non sono in grado di scrutare pienamente il suo significato. Per questo la Scrittura dice: «Molti sono venuti meno a forza di scrutare» [*Sal 64,7*]. Per questo un tempo fu rettamente stabilito nella legge divina che la bestia che avesse toccato il monte [*Sinai*] fosse lapidata [*cf. Eb 12,20; Es 19,12s*], perché evidentemente un semplice qualsiasi o anche un ignorante non presuma di penetrare nella sublimità della sacra Scrittura o di predicarla ad altri. È scritto infatti: «Non indagare le cose per te troppo grandi» [*Sir 3,22*]. Per questo dice l'apostolo: «Non sappiate più di quanto è necessario sapere, ma sappiate con sobrietà» [*Rm 12,3*].

Come infatti sono molte le membra del corpo e tuttavia non tutte le membra hanno la stessa funzione, così molti sono gli ordini nella chiesa, ma non tutti hanno lo stesso ufficio, poiché, secondo l'Apostolo: «Alcuni, appunto, il Signore ha stabilito come apostoli, altri come profeti, altri poi come dottori ecc.» [*Ef 4,11*]. Essendo poi nella chiesa l'ordine dei dottori in certo qual modo singolare, non deve qualcuno in modo indistinto rivendicare per sé l'ufficio della predicazione.

772-773: Costituzione *Licet perfidia Iudaeorum*, 15 sett. 1199

non è di per sé parte del concilio del Laterano –, c. 1: MaC 22, 355E-356C, JR 13973). La costituzione fu ripetuta e confermata da Onorio III (7 nov. 1217: PoR 5616), Gregorio IX (3 maggio 1235: PoR 9893), Innocenzo IV (22 ott. 1246 e 5 luglio 1247: PoR 12315 12596) e altri. – *Ed.*: PL 214, 864C-865B (= Lettere II 302). – *Reg.*: PoR 834.

La tolleranza verso gli uomini di fede diversa

Anche se la perfidia dei giudei deve essere disapprovata in molti modi, tuttavia, poiché per mezzo loro la nostra fede è con veracità confermata, non debbono essere oppressi con violenza dai credenti ... . Come dunque ai giudei non deve essere permesso nelle loro sinagoghe di arrogarsi qualcosa al di là di quanto è loro concesso dalla legge, così non debbono subire alcun danno nelle cose che sono loro concesse. 772

Noi dunque, quantunque preferiscano persistere nella loro durezza piuttosto che riconoscere gli oracoli dei profeti e i segreti della Legge e così pervenire alla conoscenza della fede cristiana, poiché tuttavia richiedono l'aiuto della Nostra difesa, conformemente alla mitezza della cristiana pietà, seguendo le orme dei romani pontefici nostri predecessori di felice memoria Callisto [*II*], Eugenio [*III*], Alessandro [*III*], Clemente [*III*] e Celestino [*III*], accogliamo la loro richiesta e concediamo loro lo scudo della nostra protezione.

773 Statuimus enim, ut nullus Christianus invitos vel nolentes eos ad baptismum per violentiam venire compellat; sed si eorum quilibet sponte ad Christianos fidei causa confugerit, postquam voluntas eius fuerit patefacta, sine qualibet efficiatur calumnia Christianus. Veram quippe christianitatis fidem habere non creditur, qui ad Christianorum baptisma non spontaneus sed invitus cognoscitur pervenire. Nullus etiam Christianus sine potestatis terrae iudicio personas eorum nequiter laedere vel res eorum violenter auferre praesumat aut bonas quas hactenus in ea, in qua habitant regione, habuerint consuetudines immutare. Praeterea, in festivitatum suarum celebratione quisquam fustibus vel lapidibus eos ullatenus non perturbet, nec aliquis ab eis indebita servitia exigere vel extorquere contendat nisi ea, quae ipsi praeteritis facere temporibus consueverunt. Ad haec, malorum hominum pravitati et avaritiae obviantes, decernimus, ut nemo coemeterium Iudaeorum mutilare audeat vel minuere, sive obtentu pecuniae corpora effodere iam humata.

... [*Excommunicantur ii, qui hoc decretum violant.*] Eos autem dumtaxat huius protectionis praesidio volumus communiri, qui nihil machinari praesumpserint in subversionem fidei christianae.

774-775: Ep. *Apostolicae Sedis primatus* ad [Iohannem] patriarcham C'polit., 12 Nov. 1199

Questo documento non è solo una testimonianza del primato del vescovo di Roma, ma anche un insigne esempio di argomentazione medievale su questo tema dalla penna di uno dei papi più significativi del tempo. Una simile dottrina Innocenzo III l'espose in una ▷

De primatu Romanae Sedis

774 Apostolicae Sedis primatus, quem non homo, sed Deus, immo verius Deus homo constituit, multis quidem et evangelicis et apostolicis testimoniis comprobatur, a quibus postmodum constitutiones canonicae processerunt, concorditer asserentes sacrosanctam Ecclesiam in beato Petro Apostolorum principe consecratam quasi magistram et matrem ceteris praeeminere. Hic enim ... audire promeruit: «Tu es Petrus ... tibi dabo claves regni caelorum» [*Mt 16,18s*].

Nam licet primum et praecipuum Ecclesiae fundamentum sit unigenitus Dei Filius Iesus Christus, iuxta quod dicit Apostolus: «Quia fundamentum positum est, praeter quod aliud poni non potest, quod est Christus Iesus» [*1Cor 3,11*], secundum tamen et secundarium Ecclesiae fundamentum est Petrus, etsi non tempore primus, auctoritate tamen praecipuus inter ceteros, de quibus Paulus Apostolus inquit: «Iam non estis hospites et advenae, sed estis cives sanctorum et domestici Dei, superaedificati supra fundamentum Apostolorum et Prophetarum» [*Eph 2,19s*]. ...

Huius etiam primatum Veritas per se ipsam expressit, cum inquit ad eum: «Tu vocaberis Cephas» [*Io 1,42*]: quod etsi "Petrus" interpretetur, "caput" ta-

Ordiniamo infatti che nessun cristiano li costringa con la violenza ad andare al battesimo malvolentieri o contro voglia; ma se uno qualsiasi di loro spontaneamente, a motivo della fede, si sarà rifugiato presso dei cristiani, dopo che la sua volontà sarà stata manifestata, senza nessuna cavillosità, sia fatto cristiano. Non si crede certamente che abbia la vera fede della cristianità colui di cui si sa che perviene al battesimo dei cristiani non spontaneamente, ma contro voglia. Inoltre nessun cristiano, senza sentenza dell'autorità territoriale, presuma in modo indegno di offendere le loro persone o di sottrarre con la violenza i loro beni o di modificare le buone consuetudini che fino ad ora hanno avuto nella regione in cui abitano. Inoltre nessuno li disturbi in alcun modo con bastoni o con pietre nella celebrazione delle loro feste né alcuno pretenda di esigere o di estorcere da loro servizi non dovuti, se non quelli che essi stessi erano soliti fare nei tempi passati. Inoltre, opponendoci alla depravazione e alla malizia degli uomini malvagi, decretiamo che nessuno osi profanare o danneggiare i cimiteri dei giudei o tirar fuori i corpi già sepolti per ricavarne denaro. 773

... [*Sono scomunicati coloro che violano questo decreto.*] Al contrario, vogliamo almeno che siano rassicurati dal sostegno di questa protezione coloro che non hanno osato tramare nulla per la sovversione della fede cristiana.

774-775: Lettera *Apostolicae Sedis primatus* al patriarca di Costantinopoli, 12 nov. 1199

lettera del 23 nov 1199 a Gregorio, il katholicos degli armeni, e in una lettera del 24 nov. 1199 a Leone, il re degli armeni (PL 214, 776D-778B; 779A-780B; PoR 871 878). – *Ed.*: PL 214, 758D-761B (= Lettere II 209); 216, 1186C-1188D. – *Reg.*: PoR 862

Il primato della sede di Roma

Il primato della sede apostolica, che non l'uomo, ma Dio, anzi, con ancora maggiore verità, il Dio-uomo ha istituito, è comprovato con certezza da molte testimonianze evangeliche e apostoliche, dalle quali procedettero in seguito le costituzioni canoniche, che affermano concordemente che la santa chiesa consacrata nel beato Pietro principe degli apostoli come maestra e madre si eleva sopra tutte le altre. Questi infatti ... meritò di udire: «Tu sei Pietro ... a te darò le chiavi del regno dei cieli» [*Mt 16,18s*]. 774

Infatti, anche se il primo e principale fondamento della chiesa è l'unigenito Figlio di Dio Gesù Cristo, secondo ciò che dice l'apostolo: «Poiché è stato posto un fondamento, oltre il quale non ne può essere posto nessun altro, e questo è Gesù Cristo» [*1Cor 3,11*], tuttavia un secondo e secondario fondamento della chiesa è Pietro, anche se non primo nel tempo, eminente tuttavia per l'autorità in mezzo agli altri, dei quali l'apostolo Paolo dice: «Non siete più ospiti e forestieri, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti» [*Ef 2,19s*]. ...

Questo suo primato, la Verità lo ha anche proclamato di persona quando gli disse: «Tu ti chiamerai Cefa» [*Gv 1,42*]: che se anche viene tradotto «Pie-

men exponitur, ut sicut caput inter cetera membra corporis, velut in quo viget plenitudo sensuum, obtinet principatum, sic et Petrus inter Apostolos et successores ipsius inter universos Ecclesiarum praelatos praerogativa praecellerent dignitatis, vocatis sic ceteris in partem sollicitudinis, ut nihil eis de potestatis plenitudine deperiret. Huic Dominus oves suas pascendas vocabulo tertio repetito commisit, ut alienus a grege dominico censeatur, qui eum etiam in successoribus suis noluerit habere pastorem. Non enim inter has et illas oves distinxit, sed simpliciter inquit: «Pasce oves meas» [*Io 21,17*], ut omnes omnino intelligantur ei esse commissae.

... [*Explicatur allegorice Io 21,7:*] Cum enim mare mundum designet [*iuxta Ps 103,25*] ..., per hoc, quod Petrus se misit in mare, privilegium expressit pontificii singularis, per quod universum orbem susceperat gubernandum, ceteris Apostolis ut vehiculo navis contentis, cum nulli eorum universus fuerit orbis commissus, sed singulis singulae provinciae vel Ecclesiae potius deputatae.

... [*Simile argumentum allegoricum deducitur ex Mt 14,28-31:*] Per hoc quod Petrus super aquas maris incessit, super universos populos se potestatem accepisse monstravit.

775 Pro eo Dominus se orasse fatetur, inquiens in articulo passionis: «Ego pro te rogavi, Petre, ut non deficiat fides tua. Et tu aliquando conversus, confirma fratres tuos» [*Lc 22,32*], ex hoc innuens manifeste, quod successores ipsius a fide catholica nullo umquam tempore deviarent, sed revocarent magis alios et confirmarent etiam haesitantes, per hoc sic ei confirmandi alios potestatem indulgens, ut aliis necessitatem imponeret obsequendi. ...

Huic praeterea dictum ... legisti: «Quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in caelis; et quodcumque solveris super terram, erit solutum et in caelis» [*Mt 16,19*]. Quod si omnibus etiam Apostolis simul dictum esse reperias, non tamen aliis sine ipso, sed ipsi sine aliis attributam esse cognosces ligandi et solvendi a Domino facultatem, ut quod non alii sine ipso, ipse sine aliis posset ex privilegio sibi collato a Domino et concessa plenitudine potestatis. ...

[*Petrus*] vidit caelum apertum et descendens vas quoddam velut linteum magnum quattuor initiis in terram de caelo submitti, quod omnia quadrupedia et serpentia terrae ac caeli volatilia continebat [*Act 10,9-12*]. ... Et vox ad eum est facta secundo: «Quod Deus purificavit, tu commune ne dixeris». Per quod innuitur manifeste, quod Petrus praelatus fuerit populis universis, cum vas illud orbem, et universitas contentorum in eo universas significet tam Iudaeorum quam gentium nationes. ...

tro», viene tuttavia spiegato come «capo», affinché, come il capo ottiene il primato su tutte le altre membra del corpo, in quanto è quella in cui ha il suo vigore la pienezza dei sensi, così anche Pietro fra gli apostoli, e i suoi successori fra tutti i prelati delle chiese, primeggiassero per il privilegio della dignità, essendo stati chiamati gli altri a prendere parte alla sollecitudine in modo tale che ad essi non venisse meno nulla della pienezza della potestà. A lui il Signore affidò le sue pecore da pascere, con una parola ripetuta tre volte, affinché sia considerato estraneo al gregge del Signore colui che non abbia voluto averlo come pastore anche nei suoi successori. Non ha distinto infatti fra queste e quelle pecore, ma ha detto semplicemente: «Pasci le mie pecore» [*Gv 21,17*], affinché tutte comprendessero di essergli state affidate.

... [*Viene spiegato allegoricamente Gv 21,7:*] Poiché infatti con il mare si indica il mondo [*secondo il salmo 104,25*] ..., con il suo essersi buttato in mare, Pietro ha manifestato il privilegio della singolare autorità pontificale, mediante la quale aveva ricevuto l'intero universo da governare, ed essendo stati gli altri apostoli come trattenuti nel veicolo della nave, per questo non è stato affidato a nessuno di loro l'intero universo, ma piuttosto sono state assegnate ai singoli singole province o chiese.

... [*Un argomento allegorico simile è dedotto da Mt 14, 28-31:*] Per il fatto di aver camminato sulle acque, Pietro ha dimostrato di aver ricevuto la potestà sopra tutti i popoli.

Per lui il Signore confessa di aver pregato, quando dice nel momento 775
della passione: «Io ho pregato per te, Pietro, perché non venga meno la tua fede. E tu, quando sarai convertito, conferma i tuoi fratelli» [*Lc 22,32*], con questo chiaramente indicando che i suoi successori non avrebbero mai in nessun tempo deviato dalla fede cattolica, ma piuttosto avrebbero richiamato gli altri e avrebbero anche confermato gli esitanti, per questo concedendo a lui la potestà di confermare gli altri, così da imporre agli altri la necessità di obbedire. ...

Hai letto inoltre ... che a lui è stato detto: «Tutto ciò che legherai sulla terra, sarà legato anche nei cieli; e tutto ciò che scioglierai sulla terra, sarà sciolto anche nei cieli» [*Mt 16,19*]. Se poi tu trovi che questo è stato detto insieme anche agli apostoli, conoscerai tuttavia che agli altri non senza di lui, a lui stesso invece anche senza gli altri, è stata attribuita la facoltà di legare e di sciogliere, affinché ciò che gli altri non ⟨possono⟩ senza di lui, lui stesso potesse senza gli altri per il privilegio a lui attribuito dal Signore e per la pienezza di potestà che gli è stata concessa. ...

[*Pietro*] vide il cielo aperto e discendere una specie di recipiente discendente che si calava come una grande tovaglia con quattro capi dal cielo sulla terra e che conteneva ogni sorta di quadrupedi e di rettili della terra e di uccelli del cielo [*At 10,9-12*]. ... E una voce fu diretta a lui una seconda volta: «Ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo profano». Con questo è indicato in modo manifesto che Pietro è stato posto innanzi a tutti i popoli, dal momento che quel recipiente e tutto l'insieme delle cose in esso contenute significa i popoli dei giudei e delle genti. ...

776: Ep. *Ex parte tua* ad episc. Mutinensem, a. 1200

De matrimonii forma sacramentali

776 In matrimoniis de cetero contrahendis illud te volumus observare, ut, postquam inter legitimas personas consensus legitimus intervenerit de praesenti, qui sufficit in talibus iuxta canonicas sanctiones, et, si solus defuerit, cetera, etiam cum ipso coitu celebrata, frustrantur, si personae iunctae legitime cum aliis postea de facto contrahant, quod prius de iure factum fuerat, non poterit irritari.

777-779: Ep. *Gaudemus in Domino* ad episc. Tiberiadensem, initio 1201

De paganorum matrimoniis et de privilegio Paulino

777 Utrum pagani uxores accipientes in secundo vel tertio vel ulteriore gradu sibi coniunctas sic coniuncti debeant post conversionem suam insimul remanere vel ab invicem separari, edoceri per scriptum Apostolicum postulasti.

Super quo fraternitati tuae taliter respondemus, quod, cum sacramentum coniugii apud fideles et infideles exsistat, quemadmodum ostendit Apostolus dicens: «Si quis frater infidelem habet uxorem, et haec consentit habitare cum eo, non illam dimittat» [*cf. 1Cor 7,12*]; et in praemissis gradibus a paganis quoad eos matrimonium licite sit contractum, qui constitutionibus canonicis non arctantur (Quid enim ad nos, secundum Apostolum eundem, «de his, qui foris sunt, iudicare?» [*cf. 1Cor 5,12*]): in favorem praesertim christianae religionis et fidei, a cuius perceptione per uxores se deseri timentes viri possunt facile revocari, fideles huiusmodi matrimonialiter copulati libere possunt et licite remanere coniuncti, cum per sacramentum baptismi non solvantur coniugia, sed crimina dimittantur.

778 Quia vero pagani circa plures insimul feminas affectum dividunt coniugalem, utrum post conversionem omnes, vel quam ex omnibus retinere valeant, non immerito dubitatur. Verum absonum hoc videtur et inimicum fidei christianae, cum ab initio una costa in unam feminam sit conversa, et Scriptura divina testetur, quod «propter hoc relinquet homo patrem et matrem et adhaerebit uxori suae, et erunt duo in carne una» [*Eph 5,31; Gn 2,24; cf. Mt 19,5*]: non dixit: «tres vel plures», sed «duo»; nec dixit: «adhaerebit uxori-

776: Lettera *Ex parte tua* al vescovo di Modena, anno 1200

Ed.: Gregorio IX, *Decretales*, l. IV, tit. 4, c. 5 (Frdb 2, 681s) / PL 216, 1264AB. – *Reg.*: PoR 1238.

Forma sacramentale del matrimonio

Noi vogliamo che tu, nei matrimoni che verranno contratti per l'avvenire, ti attenga a questo: dopo che fra persone legittime è intervenuto un legittimo contestuale consenso – il quale in questi casi è sufficiente secondo le disposizioni canoniche, e d'altra parte se questo solo sarà mancato, tutte le altre cose, celebrate anche con il coito stesso, non hanno valore –, se tali persone unite in matrimonio in modo legittimo di fatto poi si uniscono con altre, non potrà essere reso vano ciò che prima era stato fatto secondo il diritto. 776

777-779: Lettera *Gaudemus in Domino* al vescovo di Tiberiade, inizio 1201

Ed.: Gregorio IX, *Decretales*, l. IV, tit. 19, c. 8 (Frdb 2, 723s) / PL 216, 1269C-1271A. – *Reg.*: PoR 1325.

I matrimoni dei pagani e il privilegio paolino

Hai chiesto che ti venga detto, per mezzo di uno scritto apostolico, se i pagani che prendono in moglie parenti di secondo o di terzo o di grado ulteriore debbano, così uniti, dopo la loro conversione, rimanere insieme, oppure essere separati l'uno dall'altro. 777

A questo riguardo, Noi rispondiamo così alla tua fraternità: dato che il sacramento del matrimonio esiste presso i credenti e i non credenti, come mostra l'apostolo quando dice: «Se un fratello ha la moglie non credente, e questa consente a rimanere con lui, non la ripudi» [*cf. 1Cor 7,12*]; e dato che, nei gradi di parentela sopra citati, il matrimonio, per quel che li riguarda, è stato lecitamente contratto dai pagani, i quali non sono limitati dalle costituzioni canoniche (tocca forse infatti a noi, come dice lo stesso apostolo, «giudicare coloro che sono di fuori?» [*cf. 1Cor 5,12*]): in favore soprattutto della religione cristiana e della fede, dalla cui adozione, da parte delle mogli che temono di essere abbandonate, i mariti potrebbero facilmente essere distolti, i suddetti credenti, congiunti dal legame matrimoniale, possono liberamente e lecitamente rimanere uniti, dato che per mezzo del sacramento del battesimo non vengono sciolte le unioni matrimoniali, ma vengono rimessi i peccati.

Poiché invero i pagani dividono l'affetto coniugale con più donne nello stesso tempo, si è non a torto nel dubbio se, dopo la conversione, possano conservarle tutte, o quale fra tutte. In verità questo sembra sconveniente e contrario alla fede cristiana, dato che da principio una sola costola fu trasformata in una sola donna e dato che la divina Scrittura testimonia che «per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e saranno due in una carne sola» [*Ef 5,31; Gn 2,24; cf. Mt 19,5*]; non disse: «tre o molte», ma «due»; e non disse: «si unirà alle mogli», ma «alla moglie». E a 778

bus», sed: «uxori». Nec ulli unquam licuit insimul plures uxores habere, nisi cui fuit divina revelatione concessum, quae mos quandoque, interdum etiam fas censetur, per quam sicut Iacob a mendacio, Israëlitae a furto, et Samson ab homicidio, sic et Patriarchae et alii viri iusti, qui plures leguntur simul habuisse uxores, ab adulterio excusantur.

Sane veridica haec sententia probatur etiam de testimonio Veritatis testantis in Evangelio: «Quicunque dimiserit uxorem suam, nisi ob fornicationem, et aliam duxerit, moechatur» [*Mt 19,9; cf. Mc 10,11*]. Si ergo uxore dimissa duci alia de iure non potest, fortius et ipsa retenta: per quod evidenter apparet, pluralitatem in utroque sexu, cum non ad imparia iudicentur, circa matrimonium reprobandam.

779 Qui autem secundum ritum suum legitimam repudiavit uxorem, cum tale repudium Veritas in Evangelio reprobaverit, numquam ea vivente licite poterit aliam, etiam ad fidem Christi conversus, habere, nisi post conversionem ipsius illa renuat cohabitare cum ipso, aut etiamsi consentiat, non tamen absque contumelia creatoris, vel ut eum pertrahat ad mortale peccatum, in quo casu restitutionem petenti, quamvis de iniusta spoliatione constaret, restitutio negaretur: quia secundum Apostolum frater aut soror non est in huiusmodi subiectus servituti [*cf. 1Cor 7,15*].

Quod si conversum ad fidem et illa conversa sequatur, antequam propter causas praedictas legitimam ille ducat uxorem, eam recipere compelletur. Quamvis quoque secundum evangelicam veritatem, qui duxerit dimissam, moechatur [*Mt 19,9*]: non tamen dimissor poterit obicere fornicationem dimissae, pro eo, quod nupsit alii post repudium, nisi alias fuerit fornicata.

780-781: Ep. *Maiores Ecclesiae causas* ad Ymbertum archiep. Arelat., exeunte a. 1201

De baptismi effectu, praesertim de charactere

780 ... Asserunt enim, p a r v u l i s inutiliter baptisma conferri. ... Respondemus, quod baptisma circumcisioni successit. ... Unde, sicut anima circumcisi de populo suo non peribat [*cf. Gn 17,14*], sic, qui ex aqua fuerit et Spiritu sancto renatus, regni caelorum introitum obtinebit [*cf. Io* 3,5]. ...

Etsi originalis culpa remittebatur per circumcisionis mysterium, et damnationis periculum vitabatur, non tamen perveniebatur ad regnum caelorum,

nessuno mai è stato lecito avere contemporaneamente più mogli, salvo a colui al quale è stato concesso dalla rivelazione divina, che talvolta è considerata costume e talvolta anche legge, per mezzo della quale, come Giacobbe dalla menzogna, gli israeliti dal furto, Sansone dall'omicidio, così anche i patriarchi e altri uomini giusti, dei quali si legge che hanno avuto molte mogli contemporaneamente, sono stati discolpati dall'adulterio.

Questa sentenza è dimostrata del tutto veridica anche in base alla testimonianza della Verità che attesta nell'evangelo: «Chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di fornicazione, e ne prende un'altra, commette adulterio» [*Mt 19,9; cf. Mc 10,11*]. Se dunque, una volta ripudiata la moglie, un'altra non può essere presa secondo il diritto, a maggior ragione ancora, quando la stessa viene conservata: per questo si evidenzia con chiarezza che la pluralità, in entrambi i sessi, dato che non debbono essere considerati in modo dissimile, per quanto riguarda il matrimonio, deve essere respinta.

Chi poi ha ripudiato, secondo il suo rito, la moglie legittima, dato che la 779
Verità nell'evangelo ha respinto tale ripudio, non potrà mai, anche se convertito alla fede di Cristo, mentre questa è in vita, prendere un'altra in modo lecito, se non nel caso in cui, dopo la sua conversione, quella non voglia coabitare con lui, oppure, anche se accetta, questo tuttavia non avvenga senza offesa del creatore, o in modo tale da condurlo al peccato mortale; in questo caso, a lei che chiede la restituzione, anche se risulta evidente una ingiusta spogliazione, la restituzione sia negata: poiché, secondo l'apostolo, in siffatta situazione il fratello o la sorella non è soggetto a schiavitù [*cf. 1Cor 7,15*].

Quando poi anche lei convertitasi segue lui convertito alla fede, prima che, per le cause suddette, egli prenda una moglie legittima, sia costretto a riprendere questa. Quantunque, sempre secondo la verità evangelica, colui che prende una ripudiata commette adulterio [*Mt 19,9*]; non potrà tuttavia colui che ripudia rinfacciare la fornicazione della ripudiata per il fatto che dopo il ripudio questa ha sposato un altro, qualora non abbia commesso fornicazione in altro modo.

780-781: Lettera *Maiores Ecclesiae causas* all'arcivescovo Imberto di Arles, fine 1201

Ed.: Gregorio IX, *Decretales*, l. III, tit. 42, c. 3 (Frdb 2, 644-646). – *Reg.*: PoR 1479.

L'effetto del battesimo, in particolare il carattere

... Affermano infatti che il battesimo viene inutilmente conferito ai 780
b a m b i n i p i c c o l i. ... Noi rispondiamo che il battesimo è subentrato al posto della circoncisione. ... Perciò, come l'anima del circonciso non andava perduta dal suo popolo [*cf. Gn 17,14*], così, colui che sarà rinato dall'acqua e dallo Spirito Santo, otterrà l'ingresso nel regno dei cieli [*cf. Gv 3,5*]. ...

Anche se il peccato originale veniva rimesso per mezzo del mistero della circoncisione, e il pericolo della dannazione era evitato, non si perveniva tuttavia al regno dei cieli che, fino alla morte di Cristo, è rimasto chiuso per tutti;

quod usque ad mortem Christi fuit omnibus obseratum; sed per sacramentum baptismi Christi sanguine rubricati culpa remittitur, et ad regnum caelorum etiam pervenitur, cuius ianuam Christi sanguis fidelibus suis misericorditer reseravit. Absit enim, ut universi parvuli pereant, quorum quotidie tanta multitudo moritur, quin et ipsis misericors Deus, qui neminem vult perire, aliquod remedium procuraverit ad salutem. ...

Quod opponentes inducunt, fidem aut caritatem aliasque virtutes parvulis, utpote non consentientibus, non infundi, a plerisque non conceditur absolute ..., aliis asserentibus, per virtutem baptismi parvulis quidem culpam remitti, sed gratiam non conferri; nonnullis vero dicentibus, et dimitti peccatum, et virtutes infundi, habentibus illas quoad habitum [*cf.* *904], non quoad usum, donec perveniant ad aetatem adultam. ...

Dicimus distinguendum, quod peccatum est duplex: originale scilicet et actuale: originale, quod absque consensu contrahitur, et actuale, quod committitur cum consensu. Originale igitur, quod sine consensu contrahitur, sine consensu per vim remittitur sacramenti; actuale vero, quod cum consensu contrahitur, sine consensu minime relaxatur. ... Poena originalis peccati est carentia visionis Dei, actualis vero poena peccati est gehennae perpetuae cruciatus. ...

781 Id est religioni christianae contrarium, ut semper invitus et penitus contradicens ad recipiendam et servandam Christianitatem aliquis compellatur. Propter quod inter invitum et invitum, coactum et coactum alii non absurde distinguunt, quod is, qui terroribus atque suppliciis violenter attrahitur, et, ne detrimentum incurrat, baptismi suscipit sacramentum, talis quidem sicut et is, qui ficte ad baptismum accedit, characterem suscipit Christianitatis impressum et ipse tamquam conditionaliter volens, licet absolute non velit, cogendus est ad observantiam fidei christianae. ...

Ille vero, qui numquam consentit, sed penitus contradicit, nec rem nec characterem suscipit sacramenti, quia plus est expresse contradicere, quam minime consentire: sicut nec ille notam alicuius reatus incurrit, qui contradicens penitus et reclamans thurificare idolis cogitur violenter.

Dormientes autem et amentes, si prius quam amentiam incurrerent aut dormirent, in contradictione persisterent: quia in eis intellegitur contradictionis propositum perdurare, etsi fuerint sic immersi, characterem non suscipiunt sacramenti; secus autem si prius catechumeni exstitissent et habuissent propositum baptizandi; unde tales in necessitatis articulo consuevit Ecclesia baptizare. Tunc ergo characterem sacramentalis imprimit operatio, cum obicem voluntatis contrariae non invenit obsistentem.

ma, per mezzo del sacramento del battesimo, imporporato del sangue di Cristo, è rimesso il peccato e si perviene pure al regno dei cieli, la cui porta il sangue di Cristo ha misericordiosamente aperto per coloro che credono in lui. Non è pensabile infatti che vadano perduti tutti i bambini piccoli, di cui muore ogni giorno una così grande moltitudine, senza che Dio misericordioso, che non vuole che alcuno perisca, non abbia procurato anche per loro un qualche rimedio per la salvezza. ...

Ciò che adducono gli oppositori, che cioè ai bambini piccoli non vengono infuse la fede o la carità e le altre virtù, dato che essi non possono acconsentire, non è affatto ammesso in modo assoluto dai più ..., poiché alcuni sostengono che, in virtù del battesimo, anche ai bambini piccoli è rimessa la colpa, ma non è conferita la grazia; e altri non pochi dicono che viene rimesso il peccato e vengono infuse pure le virtù, a questi che le possiedono così come abito [*cf.* *904], non invece ancora nel loro esercizio, finché non giungano all'età adulta. ...

Noi diciamo, operando una distinzione, che vi è un duplice peccato, quello originale cioè, e quello attuale: il peccato originale che è contratto senza il consenso, e quello attuale che è commesso in virtù del consenso. Il peccato originale quindi, che è contratto senza il consenso, senza il consenso è rimesso in forza del sacramento; quello attuale infine, che è contratto in virtù del consenso, non viene affatto sciolto senza il consenso. ... La pena del peccato originale è la mancanza della visione di Dio, mentre la pena del peccato attuale è il tormento dell'inferno eterno. ...

È in contraddizione con la religione cristiana che sia costretto a ricevere e 781
ad osservare il cristianesimo uno che costantemente non vuole e che è totalmente contrario. A questo proposito alcuni distinguono, in modo non irragionevole, fra chi non vuole e chi non vuole, fra chi è costretto e chi è costretto, perché colui che, mediante terrori e supplizi, è trascinato in modo violento e che, per non esporsi a danno, accoglie tuttavia il sacramento del battesimo, questi appunto, come anche colui che accede al battesimo con ipocrisia, riceve impresso il carattere del cristianesimo e lui stesso, così come uno che vuole in modo condizionato, sebbene non voglia in modo assoluto, deve essere costretto all'osservanza della fede cristiana. ...

Colui invece che non dà mai il suo consenso, ma totalmente contraddice, non riceve né la realtà né il carattere del sacramento, poiché contraddire in modo esplicito è ancora di più che non acconsentire in alcun modo: così non incorre nella macchia di alcun reato neppure colui che contraddicendo totalmente e protestando è costretto con la violenza a offrire incenso agli idoli.

Coloro poi che dormono e che sono privi di senno, se, prima di cadere nella demenza o prima di dormire, persistevano nel dire di no, poiché si pensa che in loro perdura il proposito di negare, anche se furono immersi in questa condizione, non ricevono il carattere del sacramento; al contrario invece, se prima sono stati catecumeni ed ebbero il proposito di essere battezzati. Da ciò trasse la chiesa la consuetudine di battezzare questi tali in caso di necessità. In questo caso dunque l'azione sacramentale imprime il carattere, dato che non trova l'ostacolo della volontà contraria che si oppone.

782-784: Ep. Cum *Marthae circa* ad Iohannem archiep. Lugdun., 29 Nov. 1202

De forma sacramentali Eucharistiae

782 Quaesivisti siquidem, quis formae verborum, quam ipse Christus expressit, cum in corpus et sanguinem suum panem transsubstantiavit et vinum, illud in canone Missae, quo Ecclesia utitur generalis, adiecerit, quod nullus Evangelistarum legitur expressisse. ... In canone Missae sermo iste videlicet «mysterium fidei» verbis ipsis interpositus invenitur. ...

Sane multa tam de verbis quam de factis dominicis invenimus ab Evangelistis omissa, quae Apostoli vel supplevisse verbo vel facto expressisse leguntur. ...

Ex eo autem verbo, de quo movit tua fraternitas quaestionem, videlicet «mysterium fidei», munimentum erroris quidam trahere putaverunt, dicentes in sacramento altaris non esse corporis Christi et sanguinis veritatem, sed imaginem tantum, et speciem et figuram, pro eo, quod Scriptura interdum commemorat, id, quod in altari suscipitur, esse sacramentum et mysterium et exemplum. Sed tales ex eo laqueum erroris incurrunt, quod nec auctoritates Scripturae convenienter intelligunt, nec sacramenta Dei suscipiunt reverenter, Scripturas et virtutem Dei pariter nescientes [*cf. Mt 22,29*]. ...

Dicitur tamen «mysterium fidei», quoniam et aliud ibi creditur, quam cernatur, et aliud cernitur, quam credatur. Cernitur enim species panis et vini, et creditur veritas carnis et sanguinis Christi, ac virtus unitatis et caritatis. ...

De elementis Eucharistiae

783 Distinguendum est tamen subtiliter inter tria, quae sunt in hoc sacramento discreta, videlicet formam visibilem, veritatem corporis et virtutem spiritualem. Forma est panis et vini, veritas carnis et sanguinis, virtus unitatis et caritatis. Primum est «sacramentum et non res». Secundum est «sacramentum et res». Tertium est «res et non sacramentum». Sed primum est sacramentum geminae rei. Secundum autem est sacramentum unius, et alterius res exsistit. Tertium vero est res gemini sacramenti. Credimus igitur, quod formam verborum, sicut in canone reperitur, et a Christo Apostoli, et ab ipsis eorum acceperint successores. ...

782-784: Lettera *Cum Marthae circa* all'arcivescovo Giovanni di Lione, 29 nov. 1202

Ed.: PL 214, 1119A-1122B (= Lettere V 121) / Gregorio IX, *Decretales*, l. III, tit. 41, c. 6 (Frdb 2, 637-639). – *Reg.*: PoR 1779.

La forma sacramentale dell'eucaristia

Tu hai invero domandato chi, alla forma delle parole che Cristo stesso 782
pronunciò quando trasformò sostanzialmente nel suo corpo e nel suo sangue il pane e il vino, ha aggiunto, nel canone della messa che usa la chiesa universale, quello che, come si legge, nessuno degli evangelisti ha formulato espressamente. ... Nel Canone della messa si trova, inserita fra le stesse parole, questa espressione: «mistero della fede». ...

Certamente noi troviamo, sia delle parole che delle azioni del Signore, molte cose, omesse dagli evangelisti, che gli apostoli, come si legge, hanno completato con la parola o espresso con l'azione. ...

Da quella parola poi, da cui la tua fraternità fa nascere la domanda, e cioè «mistero della fede», alcuni ritennero di ricavare un sostegno all'errore, dicendo che nel sacramento dell'altare non c'è la verità del corpo e del sangue di Cristo, ma soltanto il simbolo, la specie, la figura, per il fatto che la Scrittura talvolta dice, che ciò che è accolto sull'altare è sacramento, mistero ed esempio. Ma costoro proprio per questo cadono nel laccio dell'errore, perché non comprendono in modo conveniente gli insegnamenti delle Scritture, né accolgono in modo riverente i sacramenti di Dio, senza conoscere, nello stesso tempo, né le Scritture né la potenza di Dio [*cf. Mt 22,29*]. ...

Si dice tuttavia «mistero della fede», perché qui altro è ciò che si crede da quello che si vede, e altro è ciò che si vede da quello che si crede. Si vedono infatti le specie del pane e del vino, e si crede la verità della carne e del sangue di Cristo, e la potenza dell'unità e della carità. ...

Gli elementi dell'eucaristia

Bisogna distinguere tuttavia sottilmente fra tre cose che in questo sacra- 783
mento sono separate, e cioè la forma visibile, la verità del corpo e la potenza spirituale. La forma è del pane e del vino, la verità è della carne e del sangue, la potenza è dell'unità e della carità. La prima cosa è «il sacramento e non la realtà». La seconda è «il sacramento e la realtà». La terza è «la realtà e non il sacramento». Ma la prima è il sacramento di una duplice realtà. La seconda è il sacramento di una e c'è anche la realtà dell'altra. La terza invero è la realtà di un duplice sacramento. Noi dunque crediamo che la forma delle parole, così come si trova nel canone, da Cristo l'hanno ricevuta gli apostoli e, da questi stessi, i loro successori. ...

De aqua in sacrificio Missae vino admixta

784 Quaesivisti etiam, utrum aqua cum vino in sanguinem convertatur. Super hoc autem opiniones apud scholasticos variantur. Aliquibus enim videtur, quod, cum de latere Christi duo praecipua fluxerint sacramenta, redemptionis in sanguine ac regenerationis in aqua, in illa duo vinum et aqua, quae commiscetur in calice, divina virtute mutantur. ... Alii vero tenent, quod aqua cum vino transsubstantiatur in sanguinem, cum in vinum transeat mixta vino. ... Praeterea potest dici, quod aqua non transit in sanguinem, sed remanet prioris vini accidentibus circumfusa. ...

Illud autem est nefarium opinari, quod quidam dicere praesumpserunt, aquam videlicet in phlegma converti. ...

Verum inter opiniones praedictas illa probabilior iudicatur, quae asserit, aquam cum vino in sanguinem transmutari [*cf.* *798].

785: Ep. *Cum venisset* ad Basilium archiep. Trinovitanum, 25 Febr. 1204

La proibizione ai presbiteri di amministrare la cresima è semplicemente di diritto ecclesiastico, come appare chiaramente dall'usanza constatata più volte di concederne l'amministrazione ai semplici sacerdoti, tuttavia con l'uso di olio benedetto dal vescovo; cf. *1318 2588. Un simile divieto per i sacerdoti di rito latino (!) si trova in Innocenzo III, ▷

De ministro confirmationis

785 Per frontis chrismationem manus impositio designatur, quae alio nomine dicitur confirmatio, quia per eam Spiritus Sanctus ad augmentum datur et robur. Unde cum ceteras unctiones simplex sacerdos vel presbyter valeat exhibere, hanc non nisi summus sacerdos, id est episcopus, debet conferre, quia de solis Apostolis legitur, quorum vicarii sunt episcopi, quod per manus impositionem Spiritum Sanctum dabant [*cf.* *Act 8,14-25*].

786: Ep. *Ex parte tua* ad Andream archiep. Lundensem, 12 Ian. 1206

De matrimonii rati solubilitate per professionem

786 Nos nolentes a praedecessorum Nostrorum vestigiis in hoc articulo subito declinare, qui respondere consulti, antequam matrimonium sit per carnalem copulam consummatum, licere alteri coniugum, reliquo etiam inconsulto, ad religionem transire, ita quod reliquus extunc legitime poterit alteri copulari: hoc ipsum tibi consulimus observandum.

L'acqua mista al vino nel sacrificio della messa

Hai anche domandato se l'acqua con il vino è trasformata nel sangue. Su questo problema sono diverse le opinioni presso i Maestri della scuola. Ad alcuni infatti sembra che, dato che dal costato di Cristo sono fluiti due singolari sacramenti, della redenzione nel sangue e della rigenerazione nell'acqua, il vino e l'acqua, che si mescolano nel calice, in quei due, sono trasformati dalla divina potenza. ... Altri invece ritengono che l'acqua con il vino è trasformata sostanzialmente nel sangue, dato che, mescolata con il vino, diventa vino. ... Si può anche dire, inoltre, che l'acqua non diventa sangue, ma rimane confusa con i precedenti accidenti del vino. ... 784

È invece cosa empia ritenere quello che alcuni hanno osato dire, che cioè l'acqua si cambia in siero. ...

In verità, fra le opinioni suddette, è ritenuta la più probabile quella che afferma che l'acqua con il vino è trasformata in sangue [*cf.* *798].

785: Lettera *Cum venisset* all'arcivescovo Basilio di Tarnovo (Bulgaria), 25 febbraio 1204

Lettera al suo vicario a Costantinopoli *Quanto de benignitate*, 16 nov. 1199 (PL 214, 772BC; PoR 868). – *Ed.*: PL 215, 285CD (= Lettere VII 3); Gregorio IX, *Decretales*, l. 1, tit. 15, c. 1, § 7 (Frdb 2, 133). – *Reg.*: PoR 2138.

Il ministro della confermazione

Con l'unzione della fronte è designata l'imposizione della mano, che, con altro nome, è detta confermazione, perché, per mezzo di essa, è dato lo Spirito Santo per l'accrescimento e per la forza. Per cui, mentre il semplice sacerdote o presbitero è in grado di effettuare le altre unzioni, questa invece non la deve conferire se non il sommo sacerdote, cioè il vescovo, poiché si legge riguardo ai soli apostoli, dei quali i vescovi sono i vicari, che davano lo Spirito Santo mediante l'imposizione della mano [*cf.* *At 8,14-25*]. 785

786: Lettera *Ex parte tua* all'arcivescovo Andrea di Lund, 12 gennaio 1206

Ed.: PL 215, 774A / Gregorio IX, *Decretales*, l. III, tit. 32, c. 14 (Frdb 2, 584). – *Reg.*: PoR 2651.

Solubilità del matrimonio rato per passare alla professione religiosa

Noi, su questo punto, non volendo in fretta allontanarci dalle orme dei nostri predecessori, che, consultati, risposero che, prima che il matrimonio sia stato consumato mediante l'unione carnale, è lecito a uno dei coniugi, anche all'insaputa dell'altro, passare alla vita religiosa, così che l'altro da quel momento possa in modo legittimo unirsi a un altro: questa stessa cosa noi deliberiamo che tu debba osservare. 786

787: Ep. *Non ut apponeres* ad Thoriam archiep. Nidrosiensem, 1 Mart. 1206

De materia baptismi

787 Postulasti, utrum parvuli sint pro Christianis habendi, quos, in articulo mortis constitutos, propter aquae penuriam et absentiam sacerdotis, aliquorum simplicitas in caput ac pectus ac inter scapulas pro baptismo salivae conspersione linivit. Respondemus, quod cum in baptismo duo semper, videlicet «verbum et elementum»,[1] necessario requirantur, iuxta quod de verbo Veritas ait: «Euntes in mundum universum, baptizate omnes gentes in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti» [*Mc 16,15; Mt 28,19*], eademque dicat de elemento: «Nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu sancto, non intrabit in regnum caelorum» [*Io 3,5*], dubitare non debes, illos verum non habere baptismum, in quibus non solum utrumque praedictorum, sed eorum alterum est omissum.

788: Ep. *Debitum officii pontificalis* ad Bertoldum (sive Bertrandum) episc. Metensem, 28 Aug. 1206

De ministro baptismi et de baptismo flaminis

788 Sane per tuas Nobis litteras intimasti, quod quidam Iudaeus in mortis articulo constitutus, cum inter Iudaeos tantum exsisteret, in aquam seipsum immersit dicendo: «Ego baptizo me in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti». Nunc autem quaeris, utrum idem Iudaeus in devotione christianae fidei perseverans debeat baptizari.

Nos autem fraternitati tuae taliter respondemus, quod, cum inter baptizantem et baptizatum debeat esse discretio, sicut ex verbis Domini colligitur evidenter, dicentis Apostolis: «Baptizate omnes gentes in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti» [*Mt 28,19*], memoratus Iudaeus est denuo ab alio baptizandus, ut ostendatur, quod alius est, qui baptizatur, et alius, qui baptizat ... .

Quamvis, si talis continuo decessisset, ad patriam protinus evolasset propter sacramenti fidem, etsi non propter fidei sacramentum.

*787 [1] Agostino, *In evangelium Iohannis*, tract. 80,3 (R Willems: CpChL 36 [1954] 529 / PL 35, 1840).

787: Lettera *Non ut apponeres* all'arcivescovo Thorias di Trondheim (Norvegia), 1° marzo 1206

Ed.: PL 215, 813A (= Lettere IX 5) / Gregorio IX, *Decretales*, l. III, tit. 42, c. 5 (Frdb 2, 647). – *Reg.*: PoR 2696.

La materia del battesimo

Tu hai domandato se devono considerarsi come cristiani quei bambini piccoli che, giunti in punto di morte, per mancanza di acqua e per l'assenza del sacerdote, la semplicità di alcuni spalmò con aspersione di saliva nel capo, nel petto e fra le scapole, a modo di battesimo. Noi rispondiamo: dato che nel battesimo sono sempre richieste necessariamente due cose, e cioè «la parola e l'elemento»[1], secondo quanto la Verità dice in ordine alla parola: «Andate in tutto il mondo, battezzate tutte le genti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo» [*Mt 16,15; Mt 28,19*], e secondo quanto la stessa dice in ordine all'elemento: «Se uno non sarà rinato dall'acqua e dallo Spirito Santo, non entrerà nel regno dei cieli» [*Gv 3,5*], tu non devi mettere in dubbio che, coloro per i quali non solo entrambe le cose suddette, ma anche una sola di queste è stata omessa, non hanno un vero battesimo. 787

788: Lettera *Debitum officii pontificalis* al vescovo Bertoldo (o Bertrando) di Metz, 28 agosto 1206

Ed.: PL 215, 986A (= Lettere IX 159) / Gregorio IX, *Decretales*, l. III, tit. 42, c. 4 (Frdb 2, 646s). – *Reg.*: PoR 2875.

Il ministro del battesimo e il battesimo di desiderio

Con la tua lettera ci hai dunque fatto sapere che un certo giudeo, giunto in punto di morte, dato che viveva soltanto fra giudei, immerse se stesso nell'acqua dicendo: «Io mi battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo». Adesso poi domandi se lo stesso giudeo, che persevera nella devozione della fede cristiana, debba essere battezzato. 788

Noi rispondiamo così alla tua fraternità: dato che fra colui che battezza e colui che è battezzato deve esserci una distinzione, come si ricava chiaramente dalle parole del Signore che dice agli apostoli: «Battezzate tutte le genti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo» [*Mt 28,19*], il giudeo sopra menzionato deve essere di nuovo battezzato da un altro, affinché sia evidenziato che altri è colui che è battezzato e altri colui che battezza ... .

Tuttavia, se questo tale fosse deceduto subito dopo, sarebbe andato direttamente alla patria ⟨celeste⟩ per la fede del sacramento, anche se non per il sacramento della fede.

789: Ep. *De homine qui* ad rectores fraternitatis Romanae, 22 Sept. 1208

De celebratione Missae simulata

789 Quaesivistis enim a Nobis, quid de incauto presbytero videatur, qui cum se sciat in mortali crimine constitutum, missarum sollemnia, quae non potest propter necessitatem quamlibet intermittere, propter sui facinoris conscientiam dubitat celebrare ... peractisque ceteris circumstantiis missam celebrare se fingit, et suppressis verbis, quibus conficitur corpus Christi, panem et vinum tantummodo pure sumit ... .

Cum ergo falsa sint abicienda remedia, quae veris sunt periculis graviora: licet is, qui pro sui criminis conscientia reputat se indignum, ab huiusmodi sacramento reverenter debeat abstinere ac ideo peccet graviter, si se ingerat irreverenter ad illud, gravius tamen procul dubio videtur offendere, qui sic fraudulenter illud praesumpserit simulare; cum ille culpam vitando, dum facit, in solius misericordis Dei manum incidat, iste vero culpam faciendo, dum vitat, non solum Deo, cui non veretur illudere, sed et populo, quem decipit, se adstringat.

790-797: Ep. *Eius exemplo* ad archiep. Tarracon., 18 Dec. 1208

Questa lettera contiene la formula della professione di fede di Durando de Osca o Huesca (Aragona), un valdese ritornato alla chiesa cattolica nell'anno 1207. La formula è ripetuta in una lettera del 12 maggio 1210 all'arcivescovo di Tarragona e ai suoi vescovi suffraganei (PL 216, 274D) e, lievemente abbreviata, in una lettera del 14 giugno 1210 (PL 216, 289C-293A; PoR 4014), in cui si comunica la conversione dai valdesi di Bernardo Prim. In base alle ricerche di A. Dondaine e J Leclercq oggi è certo che già lo stesso Valdo in ▷

Professio fidei Waldensibus praescripta

790 Pateat omnibus fidelibus, quod ego Durandus de Osca ... et omnes fratres nostri corde credimus, fide intelligimus, ore confitemur et simplicibus verbis affirmamus:

Patrem et Filium et Spiritum Sanctum tres personas esse, unum Deum totamque Trinitatem coessentialem et consubstantialem et coaeternalem et omnipotentem, et singulas quasque in Trinitate personas plenum Deum, sicut in «Credo in Deum» [*Symbolum Apostolicum *30*], in «Credo in unum Deum» [*Symbolum Constantinopolitanum *150*] et in «Quicumque vult» [*Symbolum pseudo-Athanasianum *75s*] continetur.

Patrem quoque et Filium et Spiritum Sanctum unum Deum, de quo nobis sermo, esse creatorem, factorem, gubernatorem et dispositorem omnium corporalium et spiritualium, visibilium et invisibilium, corde credimus et ore confitemur.

789: Lettera *De homine qui* ai rettori della Fraternità romana, 22 sett. 1208

Ed.: PL 215, 1463C-1464A (= Lettere XI 146) / Gregorio IX, *Decretales*, l III, tit. 41, c. 7 (Frdb 2, 640). – *Reg.*: PoR 3503.

Celebrazione simulata della messa

Ci hai chiesto infatti che cosa pensiamo di un presbitero imprudente che, 789
sapendo di trovarsi in peccato mortale, dubita, per la coscienza del suo peccato, di celebrare la messa solenne che, per una necessità qualsiasi, non può tralasciare ... e che, eseguite le altre cose a essa connesse, simula di celebrare la messa e, soppresse le parole con le quali viene posto in essere il corpo di Cristo, assume semplicemente soltanto il pane e il vino ... .

Dato che si debbono tralasciare i falsi rimedi, che sono più nocivi dei veri pericoli, sebbene colui che considera se stesso indegno, per la coscienza del proprio peccato, debba astenersi con reverenza da tale sacramento, e per questo motivo pecchi gravemente, se a questo in modo irriverente si unisce, tuttavia senza dubbio sembra sbagliare in modo più grave colui che abbia presunto di simularlo in modo fraudolento; mentre quello evitando la colpa, mentre la commette, cade solamente nelle mani di Dio misericordioso, questi invero commettendo la colpa, mentre la evita, si rende colpevole non solo davanti a Dio, che non può essere illuso, ma anche davanti al popolo che inganna.

790-797: Lettera *Eius exemplo* all'arcivescovo di Tarragona, 18 dic. 1208

un sinodo a Lione tra il 1179 e il 1181 giurò alla presenza del card. legato Enrico, vescovo di Albano, secondo una formula simile; questa formula di professione di fede (pubbl. da A Dondaine, in ArchFrPr 16[1946] 231s / K.-V. Selge, *Die ersten Waldenser*, 2 [Berlino 1967] 3-6) fu senz'altro il modello per quelle che seguirono. – *Ed.*: PL 215, 1510C-1513A (= Lettere XI 196) – *Reg.*: PoR 3571.

Professione di fede prescritta ai valdesi

Sia chiaro a tutti i credenti che io Durando de Osca ... e tutti i nostri fra- 790
telli con il cuore crediamo, con la fede comprendiamo, con la bocca confessiamo e con parole semplici affermiamo:

Il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo sono tre persone, un Dio solo, e tutta la Trinità è di uguale essenza, di uguale sostanza, coeterna e onnipotente, e ogni singola persona nella Trinità è perfetto Dio, così come è contenuto nel «Credo in Dio» [*Simbolo apostolico *30*], nel «Credo in un solo Dio» [*Simbolo costantinopolitano *150*] e nel «Chiunque vuole» [*Simbolo pseudo-Atanasiano *75s*].

Crediamo anche con il cuore e confessiamo con la bocca che il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo, l'unico Dio, del quale noi parliamo, è il creatore, l'autore, colui che governa e che ordina tutte le cose materiali e spirituali, visibili e invisibili.

Novi et Veteris Testamenti unum eundemque auctorem credimus esse Deum, qui in Trinitate, ut dictum est, permanens, de nihilo cuncta creavit; Iohannemque Baptistam ab eo missum esse sanctum et iustum et in utero matris suae Spiritu Sancto repletum.

791 Incarnationem divinitatis non in Patre neque in Spiritu Sancto factam, sed in Filio tantum, corde credimus et ore confitemur; ut qui erat in divinitate Dei Patris Filius, Deus verus ex Patre, esset in humanitate hominis filius, homo verus ex matre, veram carnem habens ex visceribus matris et animam humanam rationabilem, simul utriusque naturae, id est Deus et homo, una persona, unus Filius, unus Christus, unus Deus cum Patre et Spiritu Sancto, omnium auctor et rector, natus ex virgine Maria vera carnis nativitate; manducavit et bibit, dormivit et fatigatus ex itinere quievit, passus est vera carnis suae passione, mortuus vera corporis sui morte, et resurrexit vera carnis suae resurrectione et vera animae ad corpus resumptione; in qua postquam manducavit et bibit, ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris et in eadem venturus est iudicare vivos et mortuos.

792 Corde credimus et ore confitemur unam Ecclesiam non haereticorum, sed sanctam Romanam catholicam, apostolicam, extra quam neminem salvari credimus.

793 Sacramenta quoque, quae in ea celebrantur, inaestimabili atque invisibili virtute Spiritus Sancti cooperante, licet a peccatore sacerdote ministrentur, dum Ecclesia eum recipit, in nullo reprobamus, nec ecclesiasticis officiis vel benedictionibus ab eo celebratis detrahimus, sed benevolo animo tamquam a iustissimo amplectimur, quia non nocet malitia episcopi vel presbyteri neque ad baptismum infantis neque ad Eucharistiam consecrandam nec ad cetera ecclesiastica officia subditis celebrata.

794 Approbamus ergo baptismum infantium, qui si defuncti fuerint post baptismum, antequam peccata committant, fatemur eos salvari et credimus; et in baptismate omnia peccata, tam illud originale peccatum contractum quam illa, quae voluntarie commissa sunt, dimitti credimus.

Confirmationem ab episcopo factam, id est impositionem manuum, sanctam et venerande esse accipiendam censemus.

Sacrificium, id est panem et vinum, post consecrationem esse verum corpus et verum sanguinem Domini nostri Iesu Christi, firmiter et indubitanter corde puro credimus et simpliciter verbis fidelibus affirmamus, in quo nihil a bono maius nec a malo minus perfici credimus sacerdote; quia non in merito consecrantis, sed in verbo efficitur Creatoris et in virtute Spiritus Sancti. Unde firmiter credimus et confitemur, quod quantumcumque quilibet honestus, religiosus, sanctus et prudens sit, non potest nec debet Eucharistiam consecrare nec altaris Sacrificium conficere, nisi sit presbyter, a visibili et tangibili episcopo regulariter ordinatus. Ad quod officium tria sunt, ut credimus, necessaria: scilicet certa persona, id est presbyter ab episcopo, ut praediximus, ad il-

Noi crediamo che l'unico e il medesimo autore del Nuovo e del Vecchio Testamento è Dio che, permanendo, come è stato detto, nella Trinità, dal nulla ha creato tutte le cose; e che Giovanni Battista è stato da lui mandato, santo e giusto e colmato di Spirito Santo nell'utero di sua madre.

Con il cuore crediamo e con la bocca confessiamo che l'incarnazione 791 della divinità non è avvenuta nel Padre né nello Spirito Santo, ma soltanto nel Figlio; affinché colui che era nella divinità Figlio di Dio Padre, Dio vero dal Padre, fosse nell'umanità figlio dell'uomo, uomo vero dalla madre, avendo così dalle viscere della madre una vera carne e un'anima umana razionale; nello stesso tempo dell'una e dell'altra natura, cioè Dio e uomo, una sola persona, un solo Figlio, un solo Cristo, un solo Dio con il Padre e con lo Spirito Santo, autore e reggitore di tutte le cose, nato dalla vergine Maria con una vera nascita della carne; mangiò e bevve, dormì e stanco del cammino si riposò, patì con vera passione della sua carne, morì con vera morte del suo corpo, e risuscitò con vera risurrezione della sua carne e con vera riassunzione dell'anima e del corpo; e in questa condizione, dopo aver mangiato e bevuto, è salito al cielo e siede alla destra del Padre, e nella stessa verrà per giudicare i vivi e i morti.

Con il cuore crediamo e con la bocca confessiamo una sola chiesa, non 792 di eretici, ma la santa romana cattolica e apostolica, al di fuori della quale noi crediamo che nessuno si salva.

Noi poi non rifiutiamo in alcun modo i sacramenti che in essa sono ce- 793 lebrati in virtù dell'inestimabile e invisibile forza cooperante dello Spirito Santo, anche se sono amministrati da un sacerdote peccatore, finché la chiesa lo accoglie; e neppure gettiamo discredito sulle occupazioni ecclesiastiche o sulle benedizioni da lui eseguite, ma le accogliamo con animo benevolo così come da uno giustissimo, perché la malizia di un vescovo o di un presbitero non nuoce né al battesimo di un bambino, né alla consacrazione dell'Eucaristia, né agli altri uffici ecclesiastici celebrati per i sudditi.

Noi dunque approviamo il battesimo dei bambini, i quali confessiamo e 794 crediamo che sono salvati nel caso che siano morti dopo il battesimo, prima di commettere dei peccati; e crediamo che nel battesimo sono rimessi tutti i peccati, sia il peccato originale contratto, sia quelli che sono stati commessi volontariamente.

Pensiamo che la cresima data dal vescovo, cioè l'imposizione delle mani, è santa e deve essere ricevuta con venerazione.

Noi fermamente e senza dubbio alcuno con cuore puro crediamo, e con semplicità con parole credenti affermiamo, che il sacrificio, cioè il pane e il vino, dopo la consacrazione è il vero corpo e il vero sangue del Signore nostro Gesù Cristo; nel quale noi crediamo che nulla di più da un sacerdote buono e nulla di meno da uno cattivo è compiuto; perché si compie non per merito del consacrante, ma per la parola del Creatore e per la forza dello Spirito Santo. Perciò noi fermamente crediamo e confessiamo che nessuno, per quanto sia onesto, religioso, santo e prudente, può e deve consacrare l'eucaristia o compiere il Sacrificio dell'altare se non è un presbitero, regolarmente ordinato da un vescovo visibile e tangibile. Per questa funzione sono necessarie, come noi crediamo, tre cose: una determinata persona, cioè il presbitero, costituito

lud proprie officium constitutus, et illa sollemnia verba, quae a sanctis Patribus in canone sunt expressa, et fidelis intentio proferentis; ideoque firmiter credimus et fatemur, quod quicumque sine praecedenti ordinatione episcopali, ut praediximus, credit et contendit, se posse sacrificium Eucharistiae facere, haereticus est et perditionis Core et suorum complicum est particeps atque consors [*Nm 16*], et ab omni sancta Romana Ecclesia segregandus.

Peccatoribus vere paenitentibus veniam concedi a Deo credimus et eis libentissime communicamus.

Unctionem infirmorum cum oleo consecrato veneramur.

Coniugia carnalia esse contrahenda, secundum Apostolum [*cf. 1Cor 7*] non negamus, ordinarie vero contracta disiungere omnino prohibemus. Hominem quoque cum sua coniuge salvari credimus et fatemur, nec etiam secunda et ulteriora matrimonia condemnamus.

795 Carnium perceptionem minime culpamus. Non condemnamus iuramentum, imo credimus puro corde, quod cum veritate et iudicio et iustitia licitum sit iurare. [*Additum a. 1210:* De potestate saeculari asserimus, quod sine peccato mortali potest iudicium sanguinis exercere, dummodo ad inferendam vindictam non odio, sed iudicio, non incaute, sed consulte procedat.]

796 Praedicationem necessariam valde et laudabilem esse credimus, tamen ex auctoritate vel licentia Summi Pontificis vel praelatorum permissione illam credimus exercendam. In omnibus vero locis, ubi manifesti haeretici manent et Deum et fidem sanctae Romanae Ecclesiae abdicant et blasphemant, credimus, quod disputando et exhortando modis omnibus secundum Deum debeamus illos confundere et eis verbo Dominico, veluti Christi et Ecclesiae adversariis, fronte usque ad mortem libera contraire.

Ordines vero ecclesiasticos et omne quod in sancta Romana Ecclesia sancitum legitur aut canitur, humiliter collaudamus et fideliter veneramur.

797 Diabolum non per condicionem, sed per arbitrium malum factum esse credimus.

Corde credimus et ore confitemur huius carnis quam gestamus, et non alterius, resurrectionem.

Iudicium quoque per Iesum Christum futurum et singulos pro iis quae in hac carne gesserunt, recepturos vel poenas vel praemia, firmiter credimus et affirmamus.

Eleemosynas sacrificium ceteraque beneficia fidelibus posse prodesse defunctis credimus.

Remanentes in saeculo et sua possidentes, eleemosynas et cetera beneficia ex rebus suis agentes, praecepta Domini servantes salvari fatemur et credimus. Decimas, primitias et oblationes ex praecepto Domini credimus clericis persolvendas.

proprio per quella funzione, come prima abbiamo detto, da un vescovo, le solenni parole che sono state espresse nel canone dai santi padri, e l'intenzione credente di chi offre: perciò fermamente crediamo e confessiamo che chiunque, senza una precedente ordinazione episcopale, come prima abbiamo detto, crede e pretende di poter compiere il sacrificio dell'eucaristia, è eretico ed è partecipe e coerede della perdizione di Core e dei suoi complici [*Nm 16*], e deve essere allontanato da tutta la santa romana chiesa.

Noi crediamo che è concesso da Dio il perdono ai peccatori che davvero si pentono, e con loro con grandissima gioia noi siamo in comunione.

Noi veneriamo l' unzione degli infermi con olio consacrato.

Noi non neghiamo, in conformità con l'apostolo [*cf. 1Cor 7*] che si possano contrarre le unioni coniugali carnali, e proibiamo invece totalmente di separare quelle contratte in modo regolare. Crediamo e confessiamo che l'uomo anche con sua moglie è salvato, e non condanniamo nemmeno i secondi o gli ulteriori matrimoni.

Noi non biasimiamo affatto il consumo della carne. Non condanniamo il giuramento, crediamo anzi con cuore puro che è lecito giurare secondo verità, discernimento, giustizia. [*Aggiunto nell'anno 1210*: Per quanto riguarda il potere secolare dichiariamo che può esercitare il giudizio di sangue senza peccato mortale, purché nel portare la vendetta proceda non per odio ma per atto di giustizia, non in modo incauto, ma con riflessione.] 795

Noi crediamo che la predicazione è grandemente necessaria e meritevole di lode, crediamo tuttavia che essa deve essere esercitata per l'autorità o su permesso del Sommo pontefice o per concessione dei prelati. In tutti quei luoghi poi dove degli eretici dichiarati si trovano e respingono e bestemmiano Dio e la fede della santa romana chiesa, noi crediamo che, in conformità con il volere di Dio, mediante discussioni ed esortazioni, in tutti i modi, li dobbiamo confondere, e a loro dobbiamo opporci, come ad avversari di Cristo e della chiesa, con la parola di Dio e a viso aperto, fino alla morte. 796

Con umiltà poi noi lodiamo e con fede veneriamo gli ordini ecclesiastici e tutto ciò che è letto o cantato, come stabilito nella santa chiesa romana.

Noi crediamo che il diavolo è diventato cattivo non per predisposizione, ma per libera scelta. 797

Con il cuore crediamo e con la bocca confessiamo la risurrezione di questa stessa carne che abbiamo, e non di un'altra.

Noi fermamente crediamo e affermiamo che ci sarà anche un giudizio da parte di Gesù Cristo e che i singoli riceveranno, a seconda delle cose che hanno compiuto in questa carne, le pene o i premi.

Noi crediamo che le elemosine, il sacrificio e le altre opere di bene possono giovare ai defunti.

Noi confessiamo e crediamo che coloro che restano nel mondo e che rimangono in possesso delle loro cose, e che fanno elemosine e altre opere buone con ciò che possiedono, e osservano i precetti del Signore, sono salvati. Crediamo che si debbano elargire ai chierici, su comando del Signore, le decime, le primizie e le offerte.

798: Ep. *In quadam nostra* ad Ugonem episc. Ferrar., 5 Mart. 1209

De aqua vino Missae admiscenda

798 In quadam Nostra decretali epistola [*784] asseris te legisse, illud fuisse nefarium opinari, quod quidam dicere praesumpserunt, in sacramento videlicet Eucharistiae aquam in phlegma converti; nam de latere Christi non aquam, sed humorem aquaticum mentiuntur exiisse. Licet autem hoc magnos et authenticos viros sensisse recenseas, quorum opinionem dictis et scriptis hactenus es secutus, ex quo tamen Nos in contrarium sentimus, Nostrae compelleris sententiae consentire. ...

Nam si non fuisset aqua, sed phlegma, quod de latere Salvatoris exivit, ille, qui vidit et testimonium veritati perhibuit [*cf. Io 19,35*], profecto non «aquam», sed «phlegma», dixisset. ...

Restat igitur, ut qualiscumque fuerit illa aqua, sive naturalis sive miraculosa, sive de novo divina virtute creata sive de componentibus ex parte aliqua resoluta procul dubio vera fuit.

799: Ep. *Licet apud* ad Henricum episc. Argentorat., 9 Ian. 1212

Innocenzo III ha respinto le ordalie e i duelli anche in numerose altre lettere; cf. le due lettere all'arcivescovo di Besançon del 13 nov. 1202 e 22 marzo 1208 (PL 214, 1106A-C; 215, 1372C; PoR 1759 3342), la lettera a un giudice di Torres (Sardegna) del 3 luglio 1204 (PL 215, 394C; PoR 2268) e la lettera a un canonico di Bourges dell'anno 1208 (PL 215, ▷

De ordaliis

799 Licet apud iudices saeculares vulgaria exerceantur iudicia, ut aquae frigidae vel ferri candentis sive duelli, huiusmodi tamen iudicia Ecclesia non admisit, cum scriptum sit in lege divina: «Non tentabis Dominum Deum tuum» [*Dt 6,16; Mt 4,7*].

CONC. (OECUM. XII) LATERANENSE IV
11-30 Nov. 1215

800-802: Cap. 1. De fide catholica

798: Lettera *In quadam nostra* al vescovo Ugo di Ferrara, 5 marzo 1209

Ed.: PL 216, 16B-17D / Gregorio IX, *Decretales*, l. III, tit. 41, c. 8 (Frdb 2, 640s). – *Reg.*: PoR 3684.

L'acqua da mescolare con il vino della messa

Tu affermi di aver letto in una delle Nostre lettere decretali [*784] che sarebbe empio pensare quello che alcuni ebbero la presunzione di dire, che cioè nel sacramento dell'eucaristia l'acqua è cambiata in siero; affermano infatti falsamente che dal costato di Cristo non è uscita acqua, ma un umore acquoso. A questo punto, benché tu faccia presente che hanno pensato questo uomini grandi e attendibili, la cui opinione tu fino a questo momento con parole e con scritti hai seguito, per il fatto che Noi la pensiamo in modo contrario, sei obbligato ad essere d'accordo con la nostra sentenza. ... 798

Infatti, se ciò che è uscito dal costato del Salvatore non fosse stata acqua, ma siero, colui che vide e presentò la testimonianza della verità [*cf. Gv 19,35*], senza dubbio avrebbe detto non «acqua», ma «siero». ...

Resta fermo dunque che quell'acqua, di qualsiasi genere fosse, naturale o miracolosa, creata di nuovo per la forza divina oppure fatta uscire da qualche parte dagli elementi composti, senza alcun dubbio fu vera.

799: Lettera *Licet apud* al vescovo Enrico di Strasburgo, 9 genn. 1212

1381CD; PoR 3585), come pure il concilio del Laterano IV, c. 18 (MaC 22, 1007AB) – *Ed.*: PL 216, 502CD (= Lettere XIV 138); 217, 214CD (= supplemento, Lettera 166). – *Reg.*: A. Hessel – M. Krebs, *Regesten der Bischöfe von Strassburg* 2 (Innsbruck 1928) n. 785; PoR 4358.

Le ordalie

Quantunque presso giudici secolari vengano eseguiti giudizi volgari, come quelli dell'acqua fredda o del ferro incandescente, oppure duelli, la chiesa tuttavia non ha ammesso giudizi di tal genere, dato che è scritto nella legge divina: «Non tenterai il Signore Dio tuo» [*Dt 6,16; Mt 4,7*]. 799

CONCILIO LATERANENSE IV (12° ECUM.)
11-30 nov. 1215

Il concilio approvò in tre solenni sessioni (11, 20, 30 nov.) risoluzioni per la riconquista della Terra Santa, la riforma della chiesa e contro le eresie sotto nominate.

800-802: Cap. 1. La fede cattolica

Ed: MaC 22, 981s / HaC 7, 15-17 / BarAE, dell'anno 1215 n. 8-10 / Gregorio IX, *Decretales*, l. I, tit 1, c. 1 (Frdb 2, 5s) / COD 230s.

Definitio contra Albigenses et Catharos

800 Firmiter credimus et simpliciter confitemur, quod unus solus est verus Deus, aeternus, immensus et incommutabilis, incomprehensibilis, omnipotens et ineffabilis, Pater et Filius et Spiritus Sanctus: tres quidem personae, sed una essentia, substantia seu natura simplex omnino: Pater a nullo, Filius a Patre solo, ac Spiritus Sanctus pariter ab utroque: absque initio, semper ac sine fine: Pater generans, Filius nascens, et Spiritus Sanctus procedens: consubstantiales et coaequales et coomnipotentes et coaeterni: unum universorum principium: creator omnium visibilium et invisibilium, spiritualium et corporalium: qui sua omnipotenti virtute simul ab initio temporis utramque de nihilo condidit creaturam, spiritualem et corporalem, angelicam videlicet et mundanam: ac deinde humanam, quasi communem ex spiritu et corpore constitutam. Diabolus enim et alii daemones a Deo quidem natura creati sunt boni, sed ipsi per se facti sunt mali. Homo vero diaboli suggestione peccavit.

Haec sancta Trinitas, secundum communem essentiam individua, et secundum personales proprietates discreta, primo per Moysen et sanctos Prophetas aliosque famulos suos, iuxta ordinatissimam dispositionem temporum, doctrinam humano generi tribuit salutarem.

801 Et tandem unigenitus Dei Filius Iesus Christus, a tota Trinitate communiter incarnatus, ex Maria semper Virgine Spiritus Sancti cooperatione conceptus, verus homo factus, ex anima rationali et humana carne compositus, una in duabus naturis persona, viam vitae manifestius demonstravit. Qui cum secundum divinitatem sit immortalis et impassibilis, idem ipse secundum humanitatem factus est passibilis et mortalis: quin etiam pro salute humani generis in ligno crucis passus et mortuus, descendit ad infernos, resurrexit a mortuis et ascendit in caelum: sed descendit in anima, et resurrexit in carne: ascenditque pariter in utroque: venturus in fine saeculi, iudicaturus vivos et mortuos, et redditurus singulis secundum opera sua, tam reprobis quam electis: qui omnes cum suis propriis resurgent corporibus, quae nunc gestant, ut recipiant secundum opera sua, sive bona fuerint sive mala, illi cum diabolo poenam perpetuam, et isti cum Christo gloriam sempiternam.

802 Una vero est fidelium universalis Ecclesia, extra quam nullus omnino salvatur,[1] in qua idem ipse sacerdos est sacrificium Iesus Christus, cuius corpus et sanguis in sacramento altaris sub speciebus panis et vini veraciter continentur, transsubstantiatis pane in corpus, et vino in sanguinem potestate divina: ut ad perficiendum mysterium unitatis accipiamus ipsi de suo, quod accepit ipse de nostro. Et hoc utique sacramentum nemo potest conficere, nisi sacerdos, qui rite fuerit ordinatus, secundum claves Ecclesiae, quas ipse concessit Apostolis eorumque successoribus Iesus Christus.

Sacramentum vero baptismi (quod ad Dei invocationem et individuae Trinitatis, videlicet Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, consecratur in aqua) tam

*802 [1] Cipriano di Cartagine, *Lettera (73) a Giubaiano*, c. 21 (CSEL 3/II, 795_{35}; PL 3, 1169A): «Salus extra Ecclesiam non est» («Non c'è salvezza fuori della chiesa»; cf *3866-3873).

Definizione contro gli albigesi e i càtari

Crediamo fermamente e confessiamo apertamente che uno solo è il vero Dio, eterno e immenso, onnipotente, immutabile, incomprensibile e ineffabile, Padre e Figlio e Spirito Santo: tre persone, ma una sola essenza, sostanza cioè natura assolutamente semplice. Il Padre non deriva da alcuno, il Figlio dal solo Padre, lo Spirito Santo ugualmente dall'uno e dall'altro, sempre senza inizio e senza fine. Il Padre genera, il Figlio nasce, lo Spirito Santo procede. Sono consostanziali e tra loro eguali, parimenti onnipotenti e eterni. Unico principio dell'universo creatore di tutte le cose visibili e invisibili, spirituali e materiali che con la sua forza onnipotente fin dal principio del tempo creò dal nulla l'uno e l'altro ordine di creature: quello spirituale e quello materiale, cioè gli angeli e il mondo terrestre, e poi l'uomo, quasi partecipe dell'uno e dell'altro, composto di anima e di corpo. Il diavolo, infatti, e gli altri demoni sono stati creati da Dio naturalmente buoni, ma da se stessi si sono trasformati in malvagi. L'uomo poi ha peccato per suggestione del demonio. 800

Questa santa Trinità, indivisibile secondo la comune essenza, distinta secondo le proprietà delle persone, ha rivelato al genere umano, per mezzo di Mosè, dei santi profeti e degli altri suoi servi la dottrina di salvezza, secondo un piano perfettamente ordinato nel corso dei tempi.

Infine il Figlio unigenito di Dio, Gesù Cristo, incarnatosi per l'opera comune di tutta la Trinità, concepito da Maria sempre vergine con la cooperazione dello Spirito Santo, divenuto vero uomo, composto di un'anima razionale e di un corpo umano, una sola persona in due nature, manifestò più chiaramente la via della vita. Immortale e incapace di soffrire secondo la divinità, egli stesso si fece passibile e mortale secondo l'umanità; dopo aver sofferto sul legno della croce ed essere morto per la salvezza del genere umano, è disceso agli inferi, è risorto dai morti ed è salito al cielo; ma è disceso nella sua anima, è risorto nel suo corpo, è salito ugualmente con l'uno e l'altro; verrà alla fine dei tempi per giudicare i vivi e i morti e per compensare ciascuno secondo le proprie opere, i reprobi come gli eletti. Tutti risorgeranno coi corpi di cui ora sono rivestiti, per ricevere, secondo che le loro opere siano state buone o malvagie, gli uni la pena eterna con il diavolo, gli altri la gloria eterna col Cristo. 801

Una, inoltre, è la chiesa universale dei fedeli, fuori della quale nessuno assolutamente si salva[1] e nella quale lo stesso Gesù Cristo è sacerdote e vittima; infatti il suo corpo e il suo sangue sono contenuti veramente nel sacramento dell'altare, sotto le specie del pane e del vino, poiché il pane è transustanziato nel corpo, e il sangue nel vino per divino potere; cosicché, per adempiere il mistero dell'unità, noi riceviamo da lui ciò che lui ha ricevuto da noi. Questo sacramento non può assolutamente compierlo nessuno, se non il sacerdote, che sia stato regolarmente ordinato, secondo i poteri della chiesa che lo stesso Gesù Cristo concesse agli apostoli e ai loro successori. 802

Ma il sacramento del battesimo (che si compie nell'acqua, invocando la indivisa Trinità, Padre e Figlio e Spirito Santo) giova alla salvezza sia dei bam-

parvulis, quam adultis in forma Ecclesiae a quocunque rite collatum proficit ad salutem.

Et si post susceptionem baptismi quisquam prolapsus fuerit in peccatum, per veram potest semper paenitentiam reparari. Non solum autem virgines et continentes, verum etiam coniugati, per rectam fidem et operationem bonam placentes Deo, ad aeternam merentur beatitudinem pervenire.

803-808: Cap. 2. De errore abbatis Ioachim

L'abate cistercense Gioacchino da Fiore († 1202) nella sua opera *De unitate Trinitatis* (andata perduta) aveva controbattuto le asserzioni, sotto riportate, di Pier Lombardo, tratte dalle *Sententiae*, l. I, dist. 5. Altre tre opere di Gioacchino, *Concordia Novi et Veteris Testamenti*, *Expositio in Apocalypsim* e *Psalterium decem chordarum*, che furono pubblicate dai suoi discepoli sotto il solo titolo di *Evangelium aeternum* e che contengono la dottrina delle tre età del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, caddero più tardi in discredito, dopo che il minorita Gerardo da Borgo San Donnino scrisse il suo *Liber introductorius in Evangelium aeternum* (1254) e lo aggiunse come commento all'edizione delle opere di Gioacchino. Teologi di Parigi nel 1254 trassero da quest'opera 31 proposizioni eretiche (DenCh 1, 272-275). Alessandro IV si limitò a condannare (23 ott. 1255) la *Concordia* di Gioacchino insieme al *Liber introductorius*.
Al concilio fu anche respinta la dottrina erronea del teologo parigino Almarico o Amal- ▷

De Trinitate

803 Damnamus ergo et reprobamus libellum seu tractatum, quem Abbas Ioachim edidit contra Magistrum Petrum Lombardum, de unitate seu essentia Trinitatis, appellans ipsum haereticum et insanum pro eo, quod in suis dixit *Sententiis*: «Quoniam quaedam summa res est Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus, et illa non est generans, neque genita, neque procedens.»

Unde asserit, quod ille non tam Trinitatem, quam quaternitatem astruebat in Deo, videlicet tres personas, et illam communem essentiam quasi quartam; manifeste protestans, quod nulla res est, quae sit Pater et Filius et Spiritus Sanctus; nec est essentia, nec substantia, nec natura: quamvis concedat, quod Pater et Filius et Spiritus Sanctus sunt una essentia, una substantia unaque natura. Verum unitatem huiusmodi non veram et propriam, sed quasi collectivam et similitudinariam esse fatetur, quemadmodum dicuntur multi homines unus populus, et multi fideles una Ecclesia iuxta illud: «Multitudinis credentium erat cor unum et anima una» [*Act 4,32*]; et: «Qui adhaeret Deo, unus spiritus est» [*1Cor 6,17*] cum illo; item: «Qui ... plantat, et qui rigat, unum sunt» [*1Cor 3,8*]; et: Omnes «unum corpus sumus in Christo» [*Rm 12,5*]; rursus in libro Regum: «Populus meus et populus tuus unum sunt» [*3Rg 22,5: Vulgata; cf. Rt 1,16*].

Ad hanc autem suam sententiam astruendam illud potissimum verbum inducit, quod Christus de fidelibus inquit in Evangelio: «Volo, Pater, ut sint unum in nobis, sicut et nos unum sumus, ut sint consummati in unum» [*Io 17,22s*]. Non enim, ut ait, fideles Christi sunt unum, id est quaedam una res, quae communis sit omnibus, sed hoc modo sunt unum, id est una Ecclesia,

bini sia degli adulti da chiunque sia stato conferito secondo le norme e la forma usata dalla chiesa.

Se uno, dopo avere ricevuto il battesimo, è nuovamente caduto nel peccato, può sempre essere rigenerato mediante una vera penitenza. Non solo le vergini e coloro che osservano la continenza, ma anche le persone coniugate, che cercano di piacere a Dio con retta fede e vita onesta, meritano di giungere all'eterna beatitudine.

803-808: Cap. 2. L'eresia di Gioacchino da Fiore

rico di Bena (Bène presso Chartres); un elenco dei suoi errori si trova in DenCh 1, 71s (n. 12); DuPlA 1/I (1724) 126b-131b. Almarico sosteneva tra l'altro le seguenti tesi: 1) Che Dio è tutto. - 2) Che ogni cristiano è tenuto a credere di essere un membro di Cristo, e che nessuno può essere salvato se non crede a ciò, non diversamente che se non credesse che Cristo nacque e patì o altri articoli di fede. - 3) Che a coloro che sono ancorati nella carità, non viene imputato peccato alcuno. [1) Quod Deus est omnia. - 2) Quod quilibet Christianus teneatur credere se esse membrum Christi, nec aliquem posse salvari qui hoc non crederet, non minus quam si non crederet Christum esse natum et passum vel alios fidei articulos. - 3) Quod in caritate constitutis nullum peccatum imputetur.]
Ed.: DenCh 1, 81 (n. 22) [*808] / MaC 22, 982A-986D / HaC 7, 17-19 / Gregorio IX, *Decretales*, l. I, tit. 1, c. 2 (Frdb 2, 6s) / COD 231-233.

La Trinità

Condanniamo, quindi, e riproviamo l'opuscolo o trattato che l'abate Gioacchino ha pubblicato contro il maestro Pier Lombardo sulla unità o essenza della Trinità, dove lo chiama eretico e stolto, per aver detto nelle sue *Sententiae*: «Vi è una realtà suprema, che è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ed essa né genera, né è generata, né procede». 803

Da ciò egli conclude che il Lombardo ammette in Dio non una Trinità, ma una quaternità: ossia tre persone più quella comune essenza, come un quarto elemento, affermando chiaramente che non vi è cosa alcuna che sia Padre, Figlio e Spirito Santo, né essenza, né sostanza, né natura, quantunque conceda che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono una sola essenza, una sola sostanza, una sola natura. Ma egli ritiene che questa non è vera e propria unità, bensì qualcosa di collettivo e analogico come quando si dice che molti uomini sono un popolo e che molti fedeli sono una chiesa, secondo l'espressione della Scrittura: «La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuor solo e un'anima sola» [*At 4,32*]; e: «chi si unisce al Signore forma con lui un solo spirito» [*1Cor 6,17*]. E ancora: «Non c'è differenza tra chi pianta e chi irriga» [*1Cor 3,8*]; e tutti «siamo un solo corpo in Cristo» [*Rm 12,5*]. Di nuovo nel libro dei Re si legge: «Il mio popolo e il tuo sono una cosa sola» [*1Re 22,5 Vg; cf. Rut 1,16*].

Ma per provare questa affermazione, egli adduce soprattutto quella espressione che Cristo dice a proposito dei suoi seguaci nell'evangelo: «Voglio, Padre, che essi siano una cosa sola in noi, come noi siamo uno, perché siano perfetti nell'unità» [*Gv 17,22s*]. In realtà, egli dice, i fedeli del Cristo non sono una cosa sola, cioè una realtà comune a tutti, ma essi sono uno per-

propter catholicae fidei unitatem, et tandem unum regnum, propter unionem indissolubilis caritatis, quemadmodum in canonica Ioannis Apostoli epistola legitur: Quia «tres sunt, qui testimonium dant in caelo, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus: et hi tres unum sunt» [*1Io 5,7*], statimque subiungitur: «Et tres sunt, qui testimonium dant in terra: Spiritus, aqua et sanguis: et hi tres unum sunt» [*1Io 5,8*], sicut in quibusdam codicibus invenitur.

804 Nos autem, sacro approbante Concilio, credimus et confitemur cum Petro Lombardo, quod una quaedam summa res est, incomprehensibilis quidem et ineffabilis, quae veraciter est Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus; tres simul personae, ac singillatim quaelibet earundem: et ideo in Deo solummodo Trinitas est, non quaternitas; quia quaelibet trium personarum est illa res, videlicet substantia, essentia seu natura divina: quae sola est universorum principium, praeter quod aliud inveniri non potest: et illa res non est generans, neque genita, nec procedens, sed est Pater, qui generat, et Filius, qui gignitur, et Spiritus Sanctus, qui procedit: ut distinctiones sint in personis, et unitas in natura.

805 Licet igitur «alius sit Pater, alius Filius, alius Spiritus Sanctus, non tamen aliud»:[1] sed id, quod est Pater, est Filius, et Spiritus Sanctus idem omnino; ut secundum orthodoxam et catholicam fidem consubstantiales esse credantur. Pater enim ab aeterno Filium generando, suam substantiam ei dedit, iuxta quod ipse testatur: «Pater quod dedit mihi, maius omnibus est» [*Io 10,29*].

Ac dici non potest, quod partem substantiae suae illi dederit, et partem ipse sibi retinuerit, cum substantia Patris indivisibilis sit, utpote simplex omnino. Sed nec dici potest, quod Pater in Filium transtulerit suam substantiam generando, quasi sic dederit eam Filio, quod non retinuerit ipsam sibi; alioquin desiisset esse substantia. Patet ergo, quod sine ulla diminutione Filius nascendo substantiam Patris accepit, et ita Pater et Filius habent eandem substantiam: et sic eadem res est Pater et Filius, nec non et Spiritus Sanctus ab utroque procedens.

806 Cum vero Veritas pro fidelibus suis orat ad Patrem: «Volo», inquiens, «ut ipsi sint unum in nobis, sicut et nos unum sumus» [*Io 17,22*]: hoc nomen «unum» pro fidelibus quidem accipitur, ut intelligatur unio caritatis in gratia, pro personis vero divinis, ut attendatur identitatis unitas in natura, quemadmodum alibi Veritas ait: «Estote perfecti, sicut et Pater vester caelestis perfectus est» [*Mt 5,48*], ac si diceret manifestius: «Estote perfecti» perfectione gratiae, «sicut Pater vester caelestis perfectus est» perfectione naturae, utraque videlicet suo modo: quia inter creatorem et creaturam non potest tanta similitudo notari, quin inter eos maior sit dissimilitudo notanda.

Si quis igitur sententiam vel doctrinam praefati Ioachim in hac parte defendere vel approbare praesumpserit, tamquam haereticus ab omnibus confutetur.

*805 [1] Cf Gregorio Nazianzeno, *Lettera (101) a Cledonio*, I 20-21 (P. Galley: SouChr 208 [1974] 44-46 / PG 37, 180AB).

ché formano una sola chiesa a causa dell'unità della fede cattolica e finalmente un solo regno per l'unità indissolubile della carità. Così infatti si legge nella lettera canonica di s. Giovanni: «Poiché tre rendono testimonianza in cielo, il Padre, il Verbo e lo Spirito Santo. E questi tre sono una cosa sola» [*1Gv 5,7*], e aggiunge subito: «e tre sono quelli che rendono testimonianza in terra: lo spirito, l'acqua, e il sangue e questi tre sono concordi» [*1Gv 5,8*], come si legge in alcuni codici.

Noi, con l'approvazione del sacro concilio universale, crediamo e confessiamo, con Pietro Lombardo, che esiste una sola realtà suprema, incomprensibile e ineffabile, la quale è veramente Padre, Figlio e Spirito Santo, le tre persone insieme, e ciascuna di esse singolarmente. In Dio, quindi, vi è solo una Trinità, non una quaternità, poiché ognuna delle tre persone è quella realtà, cioè sostanza, essenza o natura divina, la quale soltanto è principio di tutte le cose, e fuori della quale non si può trovare nient'altro. Essa non genera, non è generata, non procede, ma è il Padre che genera, il Figlio che è generato, lo Spirito Santo che procede; in tale modo le distinzioni sono nelle persone e l'unità nella natura. 804

Benché dunque «altro sia il Padre, altro il Figlio, altro lo Spirito Santo, essi non sono tuttavia realtà diverse»:[1] ma ciò che è il Padre lo è il Figlio e in modo del tutto uguale lo è lo Spirito Santo; così secondo la vera fede cattolica noi crediamo che essi sono consostanziali. Il Padre, infatti, generando il Figlio eternamente, gli ha dato la sua sostanza, secondo quanto lo stesso attesta: «Ciò che il Padre mi ha dato è la più grande di tutte le cose» [*Gv 10,29*]. 805

E non si può certo dire che egli abbia dato una parte della sua sostanza, e che una parte l'abbia tenuta per sé, perché la sostanza del Padre è indivisibile, in quanto assolutamente semplice. E neppure si può dire che il Padre, generandolo, abbia trasferito nel Figlio la sua sostanza, quasi che avendola donata al Figlio non l'avesse conservata per sé; in questo caso avrebbe cessato di essere sostanza. È chiaro, quindi, che il Figlio, nascendo, ha ricevuto senza alcuna diminuzione la sostanza del Padre, e quindi il Padre e il Figlio hanno la medesima sostanza. Così il Padre e il Figlio sono la stessa cosa e ugualmente lo Spirito Santo che procede dall'uno e dall'altro.

Quando la Verità prega il Padre per i suoi fedeli, dicendo: «Voglio, Padre, che essi siano una cosa sola in noi, come noi siamo una cosa sola» [*Gv 17,22*], il termine «una cosa sola» riferito ai fedeli si deve intendere nel senso di unione di carità nella grazia, riferito alle persone divine indica l'unità di identità nella natura, come dice la Verità in un altro passo: «Siate voi dunque perfetti com'è perfetto il Padre vostro celeste» [*Mt 5,48*], come se dicesse, più chiaramente: «Siate perfetti» della perfezione della grazia, «come il Padre vostro celeste è perfetto» della perfezione della natura, cioè ciascuno a suo modo, perché tra il creatore e la creatura, per quanto grande sia la somiglianza, maggiore è la differenza. 806

Se dunque qualcuno intendesse su questo argomento difendere o approvare l'opinione o la dottrina del suddetto Gioacchino, sia ritenuto da tutti eretico.

807 In nullo tamen propter hoc Florensi monasterio, cuius ipse Ioachim exstitit institutor, volumus derogari: quoniam ibi et regularis est institutio, et observantia salutaris: maxime, cum ipse Ioachim omnia scripta sua Nobis assignari mandaverit, Apostolicae Sedis iudicio approbanda seu etiam corrigenda, dictans epistolam,[1] quam propria manu subscripsit, in qua firmiter confitetur, se illam fidem tenere, quam Romana tenet Ecclesia, quae disponente Domino cunctorum fidelium mater est et magistra.

808 Reprobamus etiam et condemnamus perversissimum dogma impii Almarici, cuius mentem sic pater mendacii excaecavit, ut eius doctrina non tam haeretica censenda sit, quam insana.

809: Cap. 3. De haereticis [Waldensibus]

De necessitate missionis canonicae

809 Quia vero «nonnulli sub specie pietatis, virtutem eius (iuxta quod ait Apostolus) abnegantes [*cf. 2Tm 3,5*], auctoritatem sibi vindicant praedicandi, cum idem Apostolus dicat: "Quomodo praedicabunt, nisi mittantur?" [*Rm 10,15*], omnes, qui prohibiti vel non missi, praeter auctoritatem ab Apostolica Sede vel catholico episcopo loci susceptam, publice vel privatim praedicationis officium usurpare praesumpserint» [**761*], excommunicationis vinculo innodentur: et nisi quantocius resipuerint, alia competenti poena plectantur.

810: Cap. 4. De superbia Graecorum contra Latinos

De contemptu rituum sacramentalium Ecclesiae Latinae

810 Licet Graecos, in diebus nostris ad oboedientiam Sedis Apostolicae revertentes, fovere ac honorare velimus, mores ac ritus eorum, in quantum cum Domino possumus, sustinendo, in his tamen illis deferre nec volumus nec debemus, quae periculum generant animarum et ecclesiasticae derogant honestati. Postquam enim Graecorum ecclesia cum quibusdam complicibus et fautoribus suis ab oboedientia Sedis Apostolicae se subtraxit, in tantum Graeci coeperunt abominari Latinos, quod inter alia, quae in derogationem eorum impie committebant, si quando sacerdotes Latini super eorum celebrassent altaria, non prius ipsi sacrificare volebant in illis, quam ea tamquam per hoc in

*807 [1] La *Protestatio* di Gioacchino da Fiore, scritta nell'a. 1200 (DuPlA 1/1, 121ab)

Non intendiamo, tuttavia, con questo togliere nulla al monastero di Fiore, di cui lo stesso Gioacchino è stato il fondatore, poiché ivi la formazione è regolare e la disciplina salutare, tanto che lo stesso Gioacchino ha deciso di inviarci tutti i suoi scritti per sottometterli al giudizio della sede apostolica in vista dell'approvazione o della correzione accompagnandoli con una lettera,[1] da lui dettata e sottoscritta di suo pugno, nella quale confessa senza tentennamenti di professare la fede della chiesa di Roma, madre e maestra, per volontà di Dio, di tutti i fedeli. 807

Riproviamo e condanniamo anche la stravagante credenza dell'empio Almarico la cui mente è stata così accecata dal padre della menzogna, che la sua dottrina deve essere ritenuta insensata piuttosto che eretica. 808

809: Cap. 3. Sugli eretici [valdesi]

Ed.: MaC 22, 990A / HaC 7, 22C / Gregorio IX, *Decretales*, l. V, tit. 7, c. 13, § 6 (Frdb 2, 788) / COD 234s.

La necessità della «missio canonica»

Vi sono alcuni che «con la parvenza della pietà ne hanno rinnegato (come dice l'apostolo) la forza interiore [*cf. 2Tm 3,5*], e si attribuiscono la facoltà di predicare, mentre lo stesso apostolo dice: "E come lo annunzieranno senza essere prima inviati?" [*Rm 10,15*]. Perciò tutti quelli cui sia stato proibito di predicare, o che senza essere stati mandati dalla sede apostolica o dal vescovo cattolico del luogo, presumessero di usurpare in pubblico o in privato l'ufficio di predicare» [**761*], siano scomunicati, e, qualora non si ravvedessero al più presto, siano puniti con altra pena proporzionata. 809

810: Cap. 4. L'insolenza dei greci verso i latini

Già nella lettera del 23 ott 867 ai vescovi in ufficio nel regno di Carlo il Calvo (PL 119, 1152D-1161A; JR 2879) Niccolò I si era lamentato dei greci a motivo del loro disprezzo dei riti sacramentali della chiesa latina. – *Ed.*. MaC 22, 989s / HaC 7, 21-23 / Gregorio IX, *Decretales*, l. III, tit. 42, c. 6 (Frdb 2, 647s) / COD 235s.

Il disprezzo dei riti sacramentali della chiesa latina

Sebbene sia nostra intenzione favorire e onorare i greci che ai nostri giorni sono ritornati all'obbedienza della sede apostolica, rispettando i loro costumi e i loro riti, per quanto possiamo farlo nel Signore, non vogliamo tuttavia e non dobbiamo essere remissivi di fronte a usi che importano un pericolo per le anime e attentano all'onore della chiesa. Da quando la chiesa greca con alcuni suoi complici e fautori si è sottratta all'obbedienza della sede apostolica, i greci hanno cominciato a disprezzare talmente i latini che, tra le altre pratiche empie che mettevano in atto per offenderli, vi era anche questa: se i sacerdoti latini celebravano sui loro altari essi si rifiutavano di offrirvi il santo sacrificio prima che fossero stati lavati, come se ciò li avesse contaminati. Inoltre i greci 810

quinata lavissent; baptizatos etiam a Latinis ipsi Graeci rebaptizare ausu temerario praesumebant: et adhuc, sicut accepimus, quidam hoc agere non verentur.

Volentes ergo tantum scandalum ab Ecclesia Dei amovere, sacro suadente Concilio districte praecipimus, ut talia de cetero non praesumant, conformantes se tamquam oboedientiae filii sacrosanctae Romanae Ecclesiae matri suae, ut sit «unum ovile et unus pastor» [*Io 10,16*].

Si quis autem quid tale praesumpserit, excommunicationis mucrone percussus ab omni officio et beneficio ecclesiastico deponatur.

811: Cap. 5. De dignitate Patriarcharum

De primatu Romanae Sedis

811 Antiqua patriarchalium sedium privilegia renovantes, sacra universali Synodo approbante, sancimus, ut post Romanam Ecclesiam, quae disponente Domino super omnes alias ordinariae potestatis obtinet principatum, utpote mater universorum Christi fidelium et magistra, Constantinopolitana primum, Alexandrina secundum, Antiochena tertium, Hierosolymitana quartum locum obtineant.

812-814: Cap. 21. De confessione facienda et non revelanda a sacerdote, et saltem in Pascha communicando

De praecepto annuae confessionis et communionis paschalis

812 Omnis utriusque sexus fidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit, omnia sua solus peccata saltem semel in anno fideliter confiteatur proprio sacerdoti, et iniunctam sibi paenitentiam pro viribus studeat adimplere, suscipiens reverenter ad minus in Pascha Eucharistiae sacramentum, nisi forte de consilio proprii sacerdotis ob aliquam rationabilem causam ad tempus ab eius perceptione duxerit abstinendum: alioquin et vivens ab ingressu ecclesiae arceatur et moriens christiana careat sepultura. Unde hoc salutare statutum frequenter in ecclesiis publicetur, ne quisquam ignorantiae caecitate velamen excusationis assumat.

Si quis autem alieno sacerdoti voluerit iusta de causa sua confiteri peccata, licentiam prius postulet et obtineat a proprio sacerdote, cum aliter ille ipsum non possit absolvere vel ligare.

temerariamente pretendevano di ribattezzare quelli che erano già stati battezzati dai latini, cosa che alcuni, a quanto abbiamo sentito dire, fanno ancora oggi senza alcun timore.

Desiderosi, quindi, di togliere dalla chiesa di Dio così grave scandalo, secondo il parere del sacro concilio, comandiamo loro severamente di cessare in avvenire tali pratiche, conformandosi come figli obbedienti alla sacrosanta Romana chiesa, loro madre, perché vi sia «un solo gregge e un solo pastore» [*Gv 10,16*].

Se qualcuno osasse fare ancora qualche cosa di simile, colpito dalla scomunica, sia deposto da ogni ufficio e beneficio ecclesiastico.

811: Cap. 5. La dignità dei patriarchi

Ed.: MaC 22, 989-992 / HaC 7, 23s / Gregorio IX, *Decretales*, 1 V, tit. 33, c 23 (Frdb 2, 866) / COD 236.

Il primato della sede romana

Rinnovando gli antichi privilegi delle sedi patriarcali, decretiamo, con 811
l'approvazione del santo e universale concilio, che, dopo la chiesa di Roma, la quale per disposizione del Signore ha il primato della potestà ordinaria su tutte le altre chiese, come madre e maestra di tutti i fedeli cristiani, la chiesa di Costantinopoli abbia il primo posto, quella di Alessandria il secondo, quella di Antiochia il terzo, quella di Gerusalemme il quarto.

812-814: Cap. 21. L'obbligo annuale della confessione, la segretezza che il sacerdote ne deve mantenere e la comunione almeno a Pasqua

Ed.: MaC 22, 1007E-1010C / HaC 7, 35s / Gregorio IX, *Decretales*, l. V, tit. 38, c. 12 (Frdb 2, 887) / COD 245.

Il precetto della confessione annuale e della comunione a Pasqua

Ogni fedele dell'uno e dell'altro sesso, giunto all'età di ragione, confessi 812
lealmente, da solo, tutti i suoi peccati al proprio parroco almeno una volta l'anno, e adempia la penitenza che gli è stata imposta secondo le sue possibilità; riceva con riverenza, almeno a Pasqua, il sacramento dell'eucarestia, a meno che, su consiglio del proprio parroco, per un motivo ragionevole, non creda opportuno di doversene astenere per un certo tempo. Altrimenti gli sia negato l'ingresso in chiesa da vivo e la sepoltura cristiana da morto. Questa salutare disposizione sia pubblicata frequentemente nelle chiese perché nessuno si nasconda dietro la scusa dell'ignoranza.

Se qualcuno per un giusto motivo desidera confessare i propri peccati a un altro sacerdote, prima chieda e ottenga la licenza del proprio parroco, altrimenti l'altro non avrebbe il potere di assolverlo o di legarlo.

De obligationibus confessarii

813 Sacerdos autem sit discretus et cautus, ut more periti medici superinfundat vinum et oleum [*cf. Lc 10,34*] vulneribus sauciati, diligenter inquirens et peccatoris circumstantias et peccati, quibus prudenter intelligat, quale debeat ei praebere consilium et cuiusmodi remedium adhibere, diversis experimentis utendo ad sanandum aegrotum.

814 Caveat autem omnino, ne verbo aut signo aut alio quovis modo aliquatenus prodat peccatorem: sed si prudentiore consilio indiguerit, illud absque ulla expressione personae caute requirat, quoniam qui peccatum in paenitentiali iudicio sibi detectum praesumpserit revelare, non solum a sacerdotali officio deponendum decernimus, verum etiam ad agendam perpetuam paenitentiam in arctum monasterium detrudendum.

815: Cap. 22. Quod infirmi prius provideant animae quam corpori

Si pensa soprattutto ad atti sessuali che venivano consigliati in particolare per la guarigione di malattie psichiche. Così fa Claudio Galen, *De venereis* (*Opera omnia*, a cura di K.G. Kühn, vol. 5 [Lipsia 1823] 912s), *De locis affectis*, V, 5 (ib., vol. 8 [1824] 417s). Cf. la lode all'arcivescovo Tommaso di York († 1114) nei *Gesta S. Anselmi* (*Acta Sanc-* ▷

De mediis illicitis ad sanitatem obtinendam

815 ... Ceterum cum anima sit multo pretiosior corpore, sub interminatione anathematis prohibemus, ne quis medicorum pro corporali salute aliquid aegroto suadeat, quod in periculum animae convertatur.

816: Cap. 41. De continuatione bonae fidei in omni praescriptione

De bona fide ad omnem praescriptionem requisita

816 Quoniam «omne quod non est ex fide, peccatum est» [*Rm 14,23*], synodali iudicio diffinimus, ut nulla valeat absque bona fide praescriptio tam canonica quam civilis, cum generaliter sit omni constitutioni atque consuetudini derogandum, quae absque mortali peccato non potest observari. Unde oportet, ut, qui praescribit, in nulla temporis parte rei habeat conscientiam alienae.

817: Cap. 51. De poena contrahentium clandestina matrimonia

De illiceitate matrimoniorum clandestinorum

817 Praedecessorum Nostrorum inhaerendo vestigiis, clandestina coniugia penitus inhibemus; prohibentes etiam, ne quis sacerdos talibus interesse prae-

Obblighi del confessore

Il sacerdote sia discreto e prudente; come un esperto medico versi vino e olio [*cf. Lc 10,34*] sulle piaghe del ferito, informandosi diligentemente sulla situazione del peccatore e sulle circostanze del peccato per capire con tutta prudenza quale consiglio dare e quale rimedio applicare, diversi essendo i mezzi per guarire l'ammalato. 813

Si guardi assolutamente dal rivelare con parole, segni o in qualsiasi modo l'identità del peccatore; se avesse bisogno del consiglio di persona più prudente, glielo chieda con cautela senza alcun accenno alla persona: poiché chi osasse rivelare un peccato a lui manifestato nel tribunale della penitenza, decretiamo che non solo venga deposto dall'ufficio sacerdotale, ma che sia rinchiuso sotto rigida custodia in un monastero, a fare penitenza per sempre. 814

815: Cap. 22. I malati debbono preoccuparsi più dell'anima che del corpo

torum, aprile, vol. 2 [Anversa 1675] 949aC, nota h) e in Eadmer, *Historia Novorum* (PL 159, 483CD, nota) – *Ed.*: MaC 22, 1011A / HaC 7, 38C / Gregorio IX, *Decretales*, l. V, tit. 38, c. 13 (Frdb 2, 888) / COD 246.

Mezzi illeciti per riacquistare la salute

... Del resto, poiché l'anima è molto più preziosa del corpo, proibiamo ai medici, sotto minaccia di anatema, di consigliare all'ammalato per la salute del corpo un rimedio che si risolva in pericolo per l'anima. 815

816: Cap. 41. La richiesta della buona fede nell'usucapione

Ed.: MaC 22, 1027AB / HaC 7, 50C / Gregorio IX, *Decretales*, l. II, tit. 26, c. 20 (Frdb 2, 393) / COD 253.

La buona fede necessaria nell'usucapione

Poiché «tutto quello che non viene dalla fede è peccato» [*Rm 14,23*], con sentenza sinodale definiamo che nessuna caduta in prescrizione, sia canonica che civile, abbia valore senza la buona fede; infatti si deve in ogni caso derogare a ogni costituzione o consuetudine, quando non possono essere osservate senza peccato mortale. È necessario quindi, che chi invoca la prescrizione non abbia mai avuto la consapevolezza di possedere una cosa d'altri. 816

817: Cap. 51. Il divieto di matrimoni clandestini

Ed.: MaC 22, 1038DE / HaC 7, 58B / Gregorio IX, *Decretales*, l. IV, tit 3, c. 3 (Frdb 2, 680) / COD 258.

Illiceità dei matrimoni clandestini

Seguendo i nostri predecessori proibiamo assolutamente i matrimoni clandestini e vietiamo inoltre che vi assista un sacerdote. Estendendo la con- 817

sumat. Quare specialem quorumdam locorum consuetudinem ad alia generaliter prorogando statuimus, ut, cum matrimonia fuerint contrahenda, in ecclesiis per presbyteros publice proponantur, competenti termino praefinito, ut infra illum, qui voluerit et valuerit, legitimum impedimentum opponat. Et ipsi presbyteri nihilominus investigent, utrum aliquod impedimentum obsistat. ...

818-819: Cap. 62. De reliquiis Sanctorum

De inhonesto agendi modo cum reliquiis

818 Cum ex eo, quod quidam Sanctorum reliquias exponunt venales et eas passim ostendunt, christianae religioni detractum sit saepius, ne in posterum detrahatur, praesenti decreto statuimus, ut antiquae reliquiae amodo extra capsam nullatenus ostendantur nec exponantur venales. Inventas autem de novo nemo publice venerari praesumat, nisi prius auctoritate Romani Pontificis fuerint approbatae. Praelati vero de cetero non permittant illos, qui ad eorum ecclesias causa venerationis accedunt, vanis figmentis aut falsis decipi documentis, sicut et in plerisque locis occasione quaestus fieri consuevit.

De abusu in concedendis indulgentiis

819 ... Quia per indiscretas et superfluas indulgentias, quas quidem ecclesiarum praelati facere non verentur, et claves Ecclesiae contemnuntur et paenitentialis satisfactio enervatur, decernimus, ut, cum dedicatur basilica, non extendatur indulgentia ultra annum ...; ac deinde in anniversario dedicationis tempore 40 dies de iniunctis paenitentiis indulta remissio non excedat. Hunc quoque dierum numerum indulgentiarum litteris praecipimus moderari, quae pro quibuslibet causis aliquoties conceduntur, cum Romanus Pontifex, qui plenitudinem obtinet potestatis, hoc in talibus moderamen consueverit observare.

820: Cap. 63. De simonia

820 ... In plerisque locis et a plurimis personis quasi columbas in templo vendentibus fiunt exactiones et extorsiones turpes et pravae pro consecrationibus episcoporum, benedictionibus abbatum et ordinibus clericorum: estque taxatum, quantum sit isti vel illi quantumve alteri vel alii persolvendum; et, ad cumulum damnationis maioris, quidam turpitudinem et pravitatem huiusmodi nituntur defendere per consuetudinem longo tempore observatam.

suetudine vigente in alcuni luoghi a tutte le altre regioni, stabiliamo che i matrimoni in procinto di essere celebrati siano pubblicati nelle chiese dai sacerdoti, fissando un termine entro il quale chi vuole e ne ha motivo possa opporre un legittimo impedimento. I sacerdoti stessi investigheranno se esista qualche impedimento. ...

818-819: Cap. 62. Le reliquie dei santi

Ed.: MaC 22, 1049AB / HaC 7, 65AB / Gregorio IX, *Decretales*, l. III, tit. 45, c. 2; V, 38, 14 (Frdb 2, 650 889) / COD 263s.

Modo disonesto di trattare le reliquie

Il fatto che alcuni espongono qua e là le reliquie dei santi per venderle ha causato frequenti attacchi contro la religione cristiana. Perché ciò non avvenga in futuro, col presente decreto stabiliamo che le reliquie antiche da ora in poi non siano esposte fuori dal reliquiario, né con scopi commerciali. Quanto alle nuove reliquie, nessuno potrà venerarle pubblicamente, prima che siano state approvate dall'autorità del romano pontefice. Inoltre i rettori delle chiese vigileranno per il futuro perché la gente che si reca nelle loro chiese per venerare le reliquie non sia ingannata con discorsi inventati o falsi documenti, come si usa fare in moltissimi luoghi per lucro. 818

Abuso nelle indulgenze

... Si aggiunga che con indulgenze irragionevoli e eccessive, che alcuni prelati concedono senza ritegno, si getta il disprezzo sul potere delle chiavi della chiesa, e viene a perdere ogni forza la soddisfazione penitenziale. Decretiamo, perciò, che per la dedicazione di una basilica, l'indulgenza non oltrepassi l'anno ...; inoltre nell'anniversario della dedicazione la remissione concessa della penitenza prescritta non superi i quaranta giorni. Vogliamo anche che questo numero di giorni sia considerato come giusta misura delle lettere di indulgenze talvolta concesse per cause diverse, poiché lo stesso romano pontefice, che ha la pienezza della potestà, usa attenersi a questi limiti. 819

820: Cap. 63. La simonia

Ed.: MaC 22, 1051BC / HaC 7, 66E-67A / Gregorio IX, *Decretales*, l. V, tit. 3, c. 39 (Frdb 2, 765) / COD 264.

... Quasi dappertutto moltissime persone – come venditori di colombe nel tempio – esigono e estorcono, in modo turpe e malvagio, denaro per le consacrazioni episcopali, le benedizioni di abati e l'ordinazione di chierici. E vi sono tariffe che fissano quanto deve andare a questo, quanto a quello, e quanto bisogna pagare ad altri; al colmo della perdizione, vi è chi cerca di difendere questa vergognosa e malvagia condotta in nome di una consuetudine stabilita da molto tempo. 820

Tantum igitur abolere volentes abusum, consuetudinem huiusmodi, quae magis dicenda est corruptela, penitus reprobamus: firmiter statuentes, ut pro iis sive conferendis sive collatis nemo aliquid quocumque praetextu exigere ac extorquere praesumat. Alioquin et qui receperit et qui dederit huiusmodi pretium omnino damnatum, cum Giezi [*cf. 4Rg 5,20-27*] et Simone [*cf. Act 8,9-24*] condemnetur.

HONORIUS III: 18 Iul. 1216 – 18 Mart. 1227

822: Ep. *Perniciosus valde* ad Olaum archiep. Upsal., 13 Dec. 1220

De aqua in sacrificio Missae vino admixta

822 Perniciosus valde, sicut audivimus, in tuis partibus inolevit abusus, videlicet, quod in maiore quantitate de aqua ponitur in sacrificio quam de vino: cum secundum rationabilem consuetudinem Ecclesiae generalis plus in ipso sit de vino quam de aqua ponendum. Ideoque fraternitati tuae per Apostolica scripta mandamus, quatenus id non de cetero facias nec in tua provincia fieri patiaris.

GREGORIUS IX: 19 Mart. 1227 – 22 Aug. 1241

824: Ep. *Ab Aegyptiis argentea* ad theologos Paris., 7 Iul. 1228

De terminologia et traditione theologica servanda

824 ... Et quidem theologicus intellectus quasi vir habet praeesse cuilibet facultati et quasi spiritus in carnem dominium exercere ac eam in viam dirigere rectitudinis, ne aberret. ...

Sane tacti dolore cordis intrinsecus [*cf. Gn 6,6*] amaritudine repleti sumus absynthii [*cf. Lam 3,15*], quod ... quidam apud vos ... «positos a Patribus terminos» [*cf. Prv 22,28*] profana transferre satagunt novitate; caelestis paginae intellectum, sanctorum Patrum studiis certis expositionum terminis limitatae, quos transgredi non solum est temerarium, sed profanum, ad doctrinam philosophicam naturalium inclinando, ad ostentationem scientiae, non profectum aliquem auditorum, ut sic videantur non theodocti seu theologi, sed theophanti.

Volendo abolire un così grave abuso, riproviamo senza eccezioni questa consuetudine, che si dovrebbe piuttosto chiamare corruzione, e stabiliamo fermamente che per conferire o ricevere ordini sacri nessuno osi esigere e estorcere alcunché sotto qualsiasi pretesto. Diversamente, sia chi ha ricevuto sia chi ha pagato questo prezzo dannato come Ghecazi [*cf. 2Re 5,20-27*] e come Simone [*cf. At 8,9-24*] sia condannato.

ONORIO III: 18 luglio 1216 – 18 marzo 1227

822: Lettera *Perniciosus valde* all'arcivescovo Olaf di Uppsala, 13 dic. 1220

Ed.: Gregorio IX, *Decretales*, l. III, tit. 41, c. 13 (Frdb 2, 643). – *Reg.*: PoR 6441

L'acqua mescolata col vino nel sacrificio della messa

Nelle tue regioni, come abbiamo udito, si è sviluppato un abuso molto dan- 822
noso, il fatto cioè che nel sacrificio della messa viene usata una maggiore quantità di acqua che di vino; mentre, secondo la ragionevole consuetudine della chiesa universale, si deve usare in esso una maggiore quantità di vino che di acqua. Perciò diamo mandato con lettera apostolica alla tua fraternità affinché tu d'ora innanzi non faccia più questo né permetta che venga fatto nella tua provincia.

GREGORIO IX: 19 marzo 1227 – 22 agosto 1241

824: Lettera *Ab Aegyptiis argentea* ai teologi di Parigi, 7 luglio 1228

Alcune edizioni più antiche presentano un testo mutilato che inizia con le parole *Tacti dolore*. – *Ed* : DenCh 1, 114-116 (n. 59) / L. Auvray, *Les registres de Grégoire IX*, vol. I (Parigi 1896) 117-120 (n 203). – *Reg.*: PoR 8231; Auvray, come sopra.

Il rispetto della terminologia e tradizione teologica

... Anche l'intelletto teologico è in grado quasi come uomo di presiedere 824
a qualsivoglia facoltà, e quasi come spirito di esercitare il dominio sulla carne e di dirigerla sulla via delle rettitudine, affinché non se ne allontani. ...

In verità Noi, colpiti da dolore nell'intimo del cuore [*cf. Gn 6,6*], siamo ricolmi dell'amarezza dell'assenzio [*cf. Lam 3,15*], perché ... alcuni di voi ... spinti dalla profana novità si danno da fare per travalicare «i confini posti dai padri» [*cf. Pro 22,28*]; e infatti, la comprensione della celeste pagina, delimitata, per le cure premurose dei santi padri, coi sicuri confini delle loro interpretazioni, la trasgressione dei quali non solo è cosa temeraria, ma profana, essi piegano alla disciplina filosofica delle realtà naturali, per fare ostentazione di scienza e non per un qualche pregresso degli ascoltatori, e così si rivelano non esperti di Dio *o* teologi, ma diffamatori di Dio.

Cum enim theologiam secundum approbatas traditiones Sanctorum exponere debeant et non carnalibus armis, sed «Deo potentibus destruere omnem altitudinem extollentem se adversus scientiam Dei, et captivum in obsequium Christi omnem reducere intellectum» [*2Cor 10,4s*]: ipsi doctrinis variis et peregrinis abducti [*cf. Hb 13,9*] redigunt caput in caudam [*cf. Dt 28,13.44*] et ancillae cogunt famulari reginam, videlicet documentis terrenis caeleste, quod est gratiae, tribuendo naturae.

Profecto, scientiae naturalium plus debito insistentes, ad infirma et egena elementa mundi ... reversi et eis denuo servientes [*cf. Gal 4,9*] tamquam imbecilles in Christo, «lacte, non solido cibo» [*Hb 5,12*] vescuntur, et videntur cor nequaquam gratia stabilisse [*cf. Hb 13,9*]; propter quod «spoliati gratuitis et in suis naturalibus vulnerati»,[1] ad memoriam non reducunt illud Apostoli ...: «Profanas vocum novitates et falsi nominis scientiae opiniones devita, quam quidam appetentes exciderunt a fide» [*1Tm 6,20s*]. ...

Et dum fidem conantur plus debito ratione adstruere naturali, nonne illam reddunt quodammodo inutilem et inanem? Quoniam «fides non habet meritum, cui humana ratio praebet experimentum».[2] Credit denique intellecta natura, sed fides ex sui virtute gratuita intellegentia credita comprehendit, quae audax et improba penetrat, quo naturalis nequit attingere intellectus.

825: Ep. *Consultationi tuae* ad archiep. Barensem, 12 Nov. 1231

De charactere sacramentali in ordinatione recepto

825 Consultationi tuae taliter respondemus, quod eos, qui extra tempora statuta sacros ordines receperunt, characterem non est dubium recepisse, quos pro transgressione huiusmodi, primo eis paenitentia imposita competenti, sustinere poteris in susceptis ordinibus ministrare.

826: Ep. *Presbyter et diaconus* ad Olaum episc. Lund., 9 Dec. 1232

***824** [1] Pier Lombardo, *Sententiae*, l. II, dist. 25, c. 7; accenno in Ambrogio di Milano, *Expositio evangelii secundum Lucam*, VII, 73 = su Lc 10,30 (M. Adriaen: CpChL [1957] 238s / CSEL 32/IV, 312s / PL 15, 1806A); in Agostino, *Quaestiones evangeliorum*, II, q. 19 (A. Mutzenbecher: CpChL 44B [1980] 62s / PL 35,

Infatti, sebbene essi debbano esporre la teologia in conformità con le approvate tradizioni dei santi e non mediante armi carnali, ma «mediante quelle potenti in Dio e capaci di distruggere ogni altezza che si innalza contro la scienza di Dio, e di ridurre ogni intelligenza prigioniera nell'ossequio di Cristo» [*2Cor 10,4s*]: essi invece, condotti da dottrine di vario genere e strane [*cf. Eb 13,9*] riducono la testa in coda [*cf. Dt 28,13.44*] e costringono la regina a servire l'ancella, vale a dire ciò che è celeste le dottrine terrene, conferendo alla natura ciò che spetta alla grazia.

In verità, dedicandosi più del dovuto alla scienza delle cose naturali, ritornati ai deboli e miserabili elementi del mondo... e a essi di nuovo servendo [*cf. Gal 4,9*] come deboli in Cristo si nutrono «di latte e non di cibo solido» [*Eb 5,12*], e sembra che il loro cuore in nessun modo sia stato reso saldo dalla grazia [*cf. Eb 13,9*]; per questo «spogliati delle realtà della grazia e feriti nelle loro realtà naturali»,[1] non riconducono alla memoria quel detto dell'apostolo ...: «Evita le profane novità dei discorsi e le opinioni di una scienza che è falsa, desiderando la quale taluni hanno deviato dalla fede» [*1Tm 6,20s*]. ...

E mentre essi cercano più del dovuto di rafforzare la fede con la ragione naturale, non la rendono forse in un certo qual modo inutile e inconsistente? Poiché «la fede non ha alcun valore per ciò cui l'umana ragione fornisce la prova».[2] La natura crede infine le cose comprese, ma la fede afferra per la forza sua propria le cose credute in virtù di percezione gratuita, lei che, audace e ardita, penetra in ciò in cui l'intelligenza naturale non può pervenire.

825: Lettera *Consultationi tuae* all'arcivescovo di Bari, 12 nov. 1231

Ed.: Gregorio IX, *Decretales*, l. 1, tit. 11, c. 16 (Frdb 2, 124) / BarAE, per l'anno 1231 n 30. – *Reg.*: PoR 8832.

Il carattere sacramentale ricevuto nell'ordinazione

Alla tua richiesta Noi rispondiamo in questo modo: coloro che hanno ricevuto gli ordini sacri al di fuori dei tempi stabiliti hanno ricevuto senza alcun dubbio il carattere; potrai permettere che costoro, una volta imposta una penitenza adeguata per una trasgressione di tal fatta, svolgano il loro servizio negli ordini ricevuti. 825

826: Lettera *Presbyter et diaconus* al vescovo Olaf di Lund, 9 dic. 1232

Ed.: Gregorio IX, *Decretales*, l. 1, tit. 16, c. 3 (Frdb 2,135). – *Reg.*: PoR 9056; Auvray, l c. all'*824, 581, n. 988.

1340); Beda il Venerabile, *In Lucae evangelium expositio*, III, 10 (D. Hurst: CpChL 120 [1960] 222 / PL 92, 468D).

[2] Gregorio I Magno, *In Evangelia homiliae*, l. II, hom. 26, n. 1 (PL 76, 1197C).

De materia et forma ordinationis

826 Presbyter et diaconus cum ordinantur, manus impositionem tactu corporali, ritu ab Apostolis introducto [*cf. 1Tm 4,14; 5,22; 2Tm 1,6; Act 6,6*], recipiunt; quod si omissum fuerit, non est aliquatenus iterandum, sed statuto tempore ad huiusmodi ordines conferendos, caute supplendum quod per errorem exstitit praetermissum. Suspensio autem manuum debet fieri, cum oratio super caput effunditur ordinandi.

827: Decr. fragm. *Si condiciones*, inter a. 1227-1234

De matrimonii condicionati invaliditate

827 Si condiciones contra substantiam coniugii inserantur, puta, si alter dicat alteri: «contraho tecum, si generationem prolis evites», vel: «donec inveniam aliam honore vel facultatibus digniorem», aut: «si pro quaestu adulterandam te tradas»: matrimonialis contractus, quantumcumque sit favorabilis, caret effectu; licet aliae condiciones appositae in matrimonio, si turpes aut impossibiles fuerint, debeant propter eius favorem pro non adiectis haberi.

828: Ep. *Naviganti vel* ad fratrem R., inter a. 1227-1234

De usura

828 Naviganti vel eunti ad nundinas certam mutuans pecuniae quantitatem, eo quod suscipit in se periculum, recepturus aliquid ultra sortem usurarius [*non?*] est censendus.

Ille quoque, qui dat X solidos, ut alio tempore totidem sibi grani, vini et olei mensurae reddantur: quae, licet tunc plus valeant, utrum plus vel minus solutionis tempore fuerint valiturae, verisimiliter dubitatur: non debet ex hoc usurarius reputari.

Ratione huius dubii etiam excusatur, qui pannos, granum, vinum, oleum vel alias merces vendit, ut amplius, quam tunc valeant, in certo termino recipiat pro eisdem, si tamen ea tempore contractus non fuerat venditurus.

Materia e forma dell'ordinazione

Il presbitero e il diacono, quando vengono ordinati, ricevono l'imposizione della mano per contatto corporeo, secondo il rito introdotto dagli apostoli [*cf. 1Tm 4,14; 5,22; 2Tm 1,6; At 6,6*]; se questo fu tralasciato, non deve in alcun modo essere ripetuto, ma, durante il tempo stabilito per il conferimento di tali ordini, con prudenza deve essere completato ciò che per errore fu tralasciato. La sollevazione poi delle mani deve essere fatta quando la preghiera è proclamata sul capo dell'ordinando. 826

827: Frammenti del decreto *Si condiciones*, tra il 1227 e il 1234

Ed.: Gregorio IX, *Decretales*, l. IV, tit. 5, c. 7 (Frdb 2, 684) / MaC 23, 141A (= frammento n. 104). – *Reg.*: PoR 9664.

La nullità di un matrimonio condizionato

Quando vengono introdotte delle condizioni contro la sostanza del matrimonio, per esempio se uno dice all'altro: «contraggo matrimonio con te se eviterai di generare dei figli», oppure: «fino a quando non avrò trovato un'altra più degna di te per onore o ricchezze», o ancora: «se tu ti darai per guadagno alla prostituzione»; in questi casi il contratto matrimoniale, per quanto sia ben accetto, è privo di effetto; altre condizioni aggiunte nel matrimonio, tuttavia, se sono turpi o impossibili, per il suo bene, debbono considerarsi come non aggiunte. 827

828: Lettera *Naviganti vel* a Fra' R., tra il 1227 e il 1234

Ed.: Gregorio IX, *Decretales*, l. V, tit. 19, c. 19 (Frdb 2, 816) / MaC 23, 131E-132A (= frammento n. 69). – *Reg.*: PoR 9678.

L'usura

Colui che dà in prestito una certa quantità di denaro a uno che, per commercio, va per mare o per terra, e, per il fatto che espone se stesso al rischio, riceverà qualcosa oltre il capitale, [*non?*] deve essere considerato un usuraio. 828

Anche colui che dà 10 solidi [= monete d'oro] affinché in altro momento gli siano rese altrettante quantità di grano, vino e olio; le quali, anche se allora valgono di più, si è in modo verosimile nel dubbio se, nel tempo del pagamento, si sarebbero trovate a valere di più o di meno: costui non deve per questo essere considerato usuraio.

In considerazione di questo dubbio è anche scusato colui che vende panni, grano, vino, olio o altre merci, così da ricevere in cambio delle stesse, in un momento determinato, più di quanto allora esse valgono, se tuttavia non era stato per venderle nel tempo del contratto.

829: Ep. *Cum sicut ex* ad Sigurdum archiep. Nidrosiensem, 8 Iul. 1241

De materia baptismi

829 Cum, sicut ex tua relatione didicimus, nonnunquam propter aquae penuriam infantes terrae tuae contingat in cerevisia baptizari: tibi tenore praesentium respondemus, quod cum secundum doctrinam evangelicam oporteat ex aqua et Spiritu Sancto renasci [*cf. Io 3,5*], non debent reputari rite baptizati, qui in cerevisia baptizantur.

INNOCENTIUS IV: 25 Iun. 1243 – 7 Dec. 1254

CONC. (OECUM. XIII) LUGDUNENSE I
28 Iun. – 17 Iul. 1245

830-839: Ep. *Sub catholicae professione* ad episcop. Tusculanum, Ap. Sedis legatum apud Graecos, 6 Mart. 1254

Ritus et doctrinae Graecis inculcandae

830 § 3 (al. § 4). 1. Circa haec itaque sic deliberatio Nostra resedit, ut Graeci eiusdem regni in unctionibus, quae circa b a p t i s m a fiunt, morem Ecclesiae Romanae teneant et observent.

2. Ritus vero seu consuetudo, quam habere dicuntur, ungendi per totum baptizandorum corpora, si tolli sine scandalo, vel removeri non potest, cum, sive fiat sive non, quantum ad baptismi efficaciam vel effectum non multum referat, toleretur.

829: Lettera *Cum sicut ex* all'arcivescovo Sigurd di Trondheim (Norvegia), 8 luglio 1241

Ed.. BarAE. dell'anno 1241 n 42 / Chr.C.A. Lange – C.R. Unger, *Diplomatarium Norvegicum*, 1/1 (Christiania [= Oslo] 1847) 21, n. 26. – *Reg.*: PoR 11048.

La materia del battesimo

Poiché, come abbiamo appreso dalla tua relazione, talvolta capita che, 829
per la mancanza di acqua, i fanciulli della tua terra sono battezzati con la birra, ti rispondiamo nel modo seguente: poiché secondo la dottrina dell'evangelo è necessario rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo [*cf. Gv 3,5*], non si debbono considerare battezzati in modo regolare, coloro che sono battezzati con la birra.

CELESTINO IV: 25 ott. – 10 nov. 1241

INNOCENZO IV: 25 giugno 1243 – 7 dic. 1254

CONCILIO DI LIONE I (13° ECUM.)
28 giugno – 17 luglio 1245

A parte la sessione preliminare del 26 giugno, questo concilio si svolse in tre solenni sessioni (28 giugno, 5 e 17 luglio). Approvò decreti contro l'imperatore Federico II, contro i Saraceni e per la riconquista della Terra Santa, non prese però risoluzioni dogmatiche.

830-839: Lettera *Sub catholicae professione* al vescovo di Frascati, legato della sede apostolica presso i greci, 6 marzo 1254

Ed.: CollLac 2, 446C-448C / BullTau 3, 581a-583a / BullLux 1, 100b-101b / BullCocq 3/1, 340b-341b / MaC 23, 579D-582C. – *Reg* · PoR 15265; E. Berger, *Les registres d'Innocent IV*, 3 (Parigi 1897) 381, n. 7338.

Riti e dottrina che i greci devono seguire

§ 3 (al. § 4). 1. Riguardo a queste cose pertanto la nostra riflessione è 830
giunta a questa conclusione, che i greci di quel medesimo regno, in ordine alle unzioni che si fanno in occasione del b a t t e s i m o, mantengano e osservino la tradizione della chiesa romana.

2. Il rito invece o la consuetudine che essi hanno, come si dice, di ungere cioè completamente il corpo dei battezzandi, se non può essere eliminato o rimosso senza scandalo, sia pure tollerato, dato che, sia che si faccia sia che non si faccia, non aggiunge nulla all'efficacia o all'effetto del battesimo.

3. Nec refert etiam, utrum in frigida, vel calida aqua baptizent, cum parem vim et effectum in utraque baptismum habere asseverare dicantur.

831 4 (§ 5). Soli autem episcopi consignent chrismate in frontibus baptizatos, quia huius unctio non debet nisi per episcopos exhiberi. Quoniam soli Apostoli, quorum vices gerunt episcopi, per manus impositionem, quam confirmatio vel frontis chrismatio repraesentat, Spiritum Sanctum tribuisse leguntur [*cf. Act 8,14-25*].

5. Singuli quoque episcopi in suis ecclesiis, in die Coenae Domini, possunt, secundum formam Ecclesiae, chrisma conficere, ex balsamo quidem et oleo olivarum. Nam Spiritus Sancti donum in chrismatis unctione confertur. Et columba utique, quae ipsum designat Spiritum, olivae ramum ad arcam legitur retulisse. Sed si suum antiquum ritum in hoc Graeci potius servare voluerint, videlicet quod patriarcha una cum archiepiscopis et episcopis eius suffraganeis, et archiepiscopi cum suffraganeis suis, simul chrisma conficiant, in tali eorum consuetudine tolerentur.

832 6. Nullus autem per sacerdotes vel confessores pro satisfactione paenitentiae unctione aliqua solummodo inungatur.

833 7. Infirmis vero iuxta verbum Iacobi Apostoli [*Iac 5,14s*] unctio exhibeatur extrema.

834 8 (§ 6). Porro in appositione aquae, sive frigidae, sive calidae, vel tepidae, in altaris sacrificio, suam si velint consuetudinem Graeci sequantur, dummodo credant et asserant, quod servata canonis forma, conficiatur pariter de utraque.

9. Sed Eucharistiam in die Coenae Domini consecratam usque ad annum, praetextu infirmorum, ut de illa videlicet ipsos communicent, non reservent. Liceat tamen eis, pro infirmis ipsis, corpus Christi conficere, ac per quindecim dies, et non longiori temporis spatio, conservare; ne per diutinam ipsius reservationem, alteratis forsitan speciebus, reddatur minus habile ad sumendum: licet veritas et efficacia semper eadem omnino remaneat, nec ulla umquam diuturnitate, seu volubilitate temporis evanescat.

835 18 (§ 14). De fornicatione autem, quam solutus cum soluta committit, quin sit mortale peccatum, non est aliquatenus ambigendum, cum tam fornicarios, quam adulteros a regno Dei Apostolus asserat alienos [*cf. 1Cor 6,9s*].

836 19 (§ 15). Ad haec volumus et expresse praecipimus, quod episcopi Graeci septem ordines secundum morem Ecclesiae Romanae de cetero conferant, cum hucusque tres de minoribus circa ordinandos neglexisse, vel praetermisisse dicantur. Illi tamen, qui iam sunt taliter ordinati per eos, propter nimiam ipsorum multitudinem, in sic susceptis ordinibus tolerentur.

3. Non importa nemmeno se essi battezzano in acqua calda o fredda, dacché, secondo quel che si dice, essi affermano che il battesimo ha, nell'uno o nell'altro modo, la stessa forza e lo stesso effetto.

4 (§ 5). Solo i vescovi però debbono segnare i battezzati nella fronte 831
con l'unzione crismale, perché soltanto dai vescovi deve essere effettuata questa unzione. Si legge infatti che solo gli apostoli, dei quali i vescovi sono i successori, hanno conferito lo Spirito Santo con l'imposizione delle mani, imposizione che la confermazione o unzione crismale della fronte riproduce [*cf. At 8,14-25*].

5. I singoli vescovi poi nelle proprie chiese, nel giorno della Cena del Signore, possono preparare il crisma secondo le regole della chiesa, e cioè dal balsamo e dall'olio di oliva. Infatti il dono dello Spirito Santo è conferito con l'unzione del crisma. E anche la colomba, che designa il medesimo Spirito, si legge che ha riportato nell'arca un ramo di ulivo. Ma se i greci in questo volessero conservare piuttosto il loro antico rito, e cioè che il patriarca insieme agli arcivescovi e ai vescovi suoi suffraganei, e gli arcivescovi con i loro suffraganei, nello stesso tempo preparino il crisma, siano tollerati in questa loro consuetudine.

6. Nessuno poi da sacerdoti o da confessori, in luogo della soddisfazione 832
della penitenza, sia soltanto unto con una qualche unzione.

7. Agli infermi invece, secondo la parola dell'apostolo Giacomo [*Gc* 833
5,14s], deve essere concessa l'estrema unzione.

8 (§ 6). Inoltre, nell'aggiungere l'acqua, sia fredda che calda o tiepida, 834
nel sacrificio dell'altare, i greci possono seguire, se vogliono, le loro consuetudini, purché credano e dichiarino che questo, rispettata la forma del canone, è realizzato in ugual modo nell'uno o nell'altro caso.

9. Non debbono però conservare per un anno l' eucaristia consacrata nel giorno della Cena del Signore, con il pretesto degli infermi, vale a dire, perché con essa possano dare loro la comunione. Sia tuttavia a loro permesso, per gli stessi infermi, di preparare il corpo di Cristo e di conservarlo per quindici giorni, e non invece per un più lungo intervallo di tempo; e questo perché, a motivo di una conservazione molto lunga, alterandosi forse le specie, sia reso meno adatto per la sua consumazione, anche se la verità e l'efficacia rimangono sempre le stesse e non si perdono mai per il prolungarsi del tempo o per la sua fugacità.

18 (§ 14). In ordine alla fornicazione che un uomo libero commette 835
con una donna libera, non si deve in alcun caso dubitare cbe non sia peccato mortale, dato che l'apostolo afferma che sono esclusi dal regno di Dio sia i fornicatori che gli adulteri [*cf. 1Cor 6,9s*].

19 (§ 15). Oltre a queste cose, Noi vogliamo e in modo formale ordinia- 836
mo che i vescovi greci, d'ora in avanti, secondo l'uso della chiesa romana, conferiscano sette ordini, dato che, secondo quel che si dice, fino a ora essi ne hanno trascurato od omesso tre dei minori riguardo agli ordinandi. Coloro tuttavia che sono già stati ordinati da loro in tal modo, a motivo della loro eccessiva moltitudine, siano conservati negli ordini così ricevuti.

837 20 (§ 16). Quia vero secundum Apostolum, mulier mortuo viro ab ipsius est lege soluta, ut nubendi cui vult in Domino liberam habeat facultatem [*cf. Rm 7,2; 1Cor 7,39*], secundas, et tertias, ac ulteriores etiam nuptias Graeci non reprehendant aliquatenus, nec condemnent, sed potius illas approbent inter personas, quae alias licite ad invicem matrimonio iungi possunt.

21. Secundo tamen nubentes presbyteri nullatenus benedicant.

838 [*De sorte defunctorum*] 23 (§ 18). Denique cum Veritas in Evangelio asserat, quod si quis in Spiritum Sanctum blasphemiam dixerit, neque in hoc saeculo, neque in futuro dimittetur ei [*cf. Mt 12,32*]; per quod datur intellegi quasdam culpas in praesenti, quasdam vero in futuro saeculo relaxari, et Apostolus dicat, quod «uniuscuiusque opus, quale sit, ignis probabit», et «cuius opus arserit, detrimentum patietur; ipse autem salvus erit; sic tamen quasi per ignem» [*1Cor 3,13.15*], et ipsi Graeci vere ac indubitanter credere ac affirmare dicantur, animas illorum, qui, suscepta paenitentia, ea non peracta, vel qui sine mortali peccato, cum venialibus tamen et minutis decedunt, purgari post mortem, et posse suffragiis Ecclesiae adiuvari: Nos, quia locum purgationis huiusmodi dicunt non fuisse sibi ab eorum doctoribus certo et proprio nomine indicatum, illum quidem iuxta traditiones et auctoritates sanctorum Patrum «Purgatorium» nominantes volumus, quod de cetero apud ipsos isto nomine appelletur. Illo enim transitorio igne peccata utique, non tamen criminalia seu capitalia, quae prius per paenitentiam non fuere remissa, sed parva et minuta purgantur, quae post mortem etiam gravant, si in vita fuerunt relaxata.

839 24 (§ 19). Si quis autem absque paenitentia in peccato mortali decedit, hic procul dubio aeternae gehennae ardoribus perpetuo cruciatur.

25 (§ 20). Animae vero parvulorum post baptismi lavacrum, et adultorum etiam in caritate decedentium, qui nec peccato, nec ad satisfactionem aliquam pro ipso tenentur, ad patriam protinus transvolant sempiternam.

ALEXANDER IV: 12 Dec. 1254 – 25 Maii 1261

840-844: Const. *Romanus Pontifex de summi*, 5 Oct. 1256

Allorché tra l'università di Parigi e gli ordini mendicanti in fioritura (OP, OFM) sorse una lite circa il diritto d'insegnamento, Guglielmo di St.-Amour nel suo trattato *De periculis novissimorum temporum*, apparso nel 1255, attaccò aspramente il modo di vivere degli ordini mendicanti. La condanna della sua opera, espressa in questa costituzione, fu ripetuta numerose volte: cf le lettere *Veri solis* al re Luigi XII di Francia, 17 ott. 1256;

20 (§ 16). Dato che in verità secondo l'apostolo una donna, morto il marito, è sciolta da lui dalla legge così da avere la libera facoltà di sposarsi con chi vuole [*cf. Rm 7,2; 1Cor 7,39*], i greci non devono in alcun modo biasimare o condannare le seconde, le terze o anche ulteriori nozze, piuttosto invece le devono approvare fra le persone che possono unirsi vicendevolmente un'altra volta in modo lecito in matrimonio. 837

21. I presbiteri tuttavia non devono benedire in alcun modo coloro che si sposano per la seconda volta.

[*La sorte dei defunti*] 23 (§ 18). Nell'evangelo infine la Verità afferma che se qualcuno avrà detto una bestemmia contro lo Spirito Santo non gli sarà perdonato né in questo secolo né nel secolo futuro [*cf. Mt 12,32*]: da ciò è dato di capire che alcune colpe sono sciolte nel secolo presente, altre invece nel secolo futuro; l'apostolo dice che «l'opera di ciascuno, quale che sia, sarà provata con il fuoco», e «colui la cui opera sarà bruciata subirà la punizione: tuttavia questi sarà salvato, però come attraverso il fuoco» [*1Cor 3,13.15*]; anche gli stessi greci, secondo quel che si dice, conformemente a verità e senza dubbio alcuno, credono e affermano che le anime di coloro che hanno ricevuto la penitenza ma non l'hanno adempiuta, oppure coloro che muoiono senza peccato mortale, ma con peccati veniali e di poco conto, sono purificati dopo la morte, e possono essere aiutati con le preghiere di suffragio della chiesa. Noi, poiché dicono che il luogo di tale purificazione non è stato loro indicato con un nome preciso e peculiare dai loro dottori, vogliamo che quello appunto che Noi chiamiamo, secondo le tradizioni e le autorità dei santi padri, «purgatorio», d'ora in avanti sia chiamato con questo nome presso di loro. Con quel fuoco transitorio infatti certamente sono purificati i peccati, non tuttavia quelli delittuosi o mortali che non sono stati rimessi prima mediante la penitenza, ma quelli piccoli e di poco conto, i quali dopo la morte opprimono ancora, anche se sono stati sciolti durante la vita. 838

24 (§ 19). Se qualcuno poi, senza la penitenza, muore in peccato mortale, costui senza alcun dubbio sarà tormentato per sempre dalle fiamme della geenna eterna. 839

25 (§ 20). Le anime poi dei fanciulli piccoli dopo il lavacro del battesimo, e quelle anche degli adulti che sono morti nella carità, le quali non sono trattenute né dal peccato né al fine di una qualche soddisfazione a motivo di esso, volano direttamente alla patria eterna.

ALESSANDRO IV: 12 dic. 1254 – 25 maggio 1261

840-844: Costituzione *Romanus Pontifex de summi*, 5 ott. 1256

Non sine multa ai vescovi di Francia, Borgogna, ecc., 19 ott. 1256; *Quidam Scripturae* ai vescovi di Tours, Rouen e Parigi, 21 ott. 1256, e altre (DenCh 1, 333-338 353 = n. 289-292 308; cf. PoR 16585 16589s 16808).
Ed.: DenCh 1, 331-333 (n. 288) / BullTau 3, 645b-646a. – *Reg.*: PoR 16565

Guilelmi de S. Amore errores de Mendicantibus

840 [*Libello Guilelmi*] studiose perlecto et mature et districte examinato. Nobisque de hoc plenaria facta relatione ab eis, quod in ipso quaedam perversa et reproba,

contra potestatem et auctoritatem Romani Pontificis et coepiscoporum suorum,

841 et nonnulla contra illos, qui propter Deum sub artissima paupertate mendicant, mundum cum suis opibus voluntaria inopia superantes;

842 alia vero contra eos, qui salutem animarum zelantes ardenter, et sacris studiis procurantes, multos in Ecclesia Dei operantur spirituales profectus, et magnum faciunt ibi fructum;

843 quaedam autem contra salutarem pauperum seu mendicantium religiosorum statum, sicut sunt dilecti filii Fratres Praedicatores, et Minores, qui vigore spiritus, saeculo cum suis divitiis derelicto, ad solam caelestem patriam tota intentione suspirant;

necnon et alia plura inconvenientia, digna utique confutatione ac confusione perpetua, manifeste comperimus contineri;

844 quodque etiam idem libellus magni scandali seminarium, et multae turbationis materia existebat, et inducebat etiam dispendium animarum, cum retraheret a devotione solita, et consueta eleemosynarum largitione, ac a conversione, et religionis ingressu fideles:

Nos libellum eumdem, qui sic incipit: «Ecce videntes clamabunt foris», quique secundum ipsius titulum *Tractatus brevis de periculis novissimorum temporum* nuncupatur, tamquam iniquum, scelestum et exsecrabilem, et institutiones ac documenta in eo tradita, utpote prava, falsa et nefaria, de Fratrum Nostrorum consilio, auctoritate Apostolica reprobamus et in perpetuum condemnamus ...

URBANUS IV: 29 Aug. 1261 – 2 Oct. 1264

846-847: Bulla *Transiturus de hoc mundo*, 11 Aug. 1264

De Eucharistia qua memoriali Christi

846 In institutione quidem huius sacramenti dixit ipse Apostolis: «Hoc facite in meam commemorationem» [*Lc 22,19*], ut praecipuum et insigne memoriale sui amoris eximii, quo nos dilexit, esset nobis hoc praecelsum et venerabile sacramentum. Memoriale, inquam, mirabile ...., in quo innovata sunt signa et

Errori di Guglielmo di St. Amour sui Mendicanti

[*Il libello di Guglielmo*] è stato esaminato a fondo con diligenza e prontamente e rigorosamente valutato, e su di esso è stata da loro fatta a Noi una completa relazione, per cui siamo venuti a sapere in modo chiaro che vi sono contenute alcune cose perverse e false, 840

contro la potestà e l'autorità del romano pontefice e dei suoi vescovi coadiutori,

e alcune anche contro coloro che per amor di Dio chiedono l'elemosina in strettissima povertà, dopo aver vinto il mondo insieme alle sue ricchezze con la volontaria indigenza; 841

altre ancora contro quelli che, cercando con zelo in modo ardente la salvezza delle anime e dedicandosi con impegno agli studi sacri, operano nella chiesa di Dio molti progressi spirituali e portano in questo molto frutto; 842

alcune poi contro il salutare stato dei poveri o religiosi mendicanti, come sono i diletti figli Frati Predicatori e Minori, che con la forza dello spirito, lasciato il mondo con le sue ricchezze, anelano con tutta la volontà alla patria celeste; 843

e inoltre riscontriamo manifestamente che in esso ci sono molte altre cose sconvenienti che meritano davvero confutazione e riprovazione perenne;

e poiché il medesimo libello era fonte di grande scandalo e occasione di grande turbamento, e produceva anche danno alle anime allontanando i fedeli dalla devozione abituale e dalla consueta elargizione di elemosine, dalla conversione e dall'ingresso nella vita religiosa: 844

Noi, su consiglio dei Nostri fratelli, in forza dell'autorità apostolica, rigettiamo questo medesimo libello che così inizia: «Ecce videntes clamabunt foris», e che secondo il suo stesso titolo è chiamato *Tractatus brevis de periculis novissimorum temporum*, e per sempre lo condanniamo come iniquo, empio e detestabile, e le dottrine e gli insegnamenti in esso contenuti, come erronei, falsi e infami ...

URBANO IV: 29 agosto 1261 – 2 ott. 1264

846-847: Bolla *Transiturus de hoc mundo*, 11 agosto 1264

Con questa costituzione diretta a tutti i vescovi della chiesa fu introdotta la festa del Corpus Domini. – *Ed.*: BullTau 3, 705b-706b / BullCocq 3/I, 415 / MaC 23, 1077B-1078D / riportata completa anche nella costituzione *Si Dominum* di Clemente V (*Constitutiones*, l. III, tit. 16, c. 1; Frdb 2, 1175s). – *Reg.*: PoR 18998.

L'eucaristia come memoriale di Cristo

Proprio nell'istituzione di questo sacramento disse egli stesso agli apostoli: «Fate questo in memoria di me» [*Lc 22,19*], affinché questo eccelso e venerabile sacramento fosse per noi peculiare e insigne memoriale del suo straordinario amore con il quale ci ha amati. Mirabile memoriale, dico..., nel quale 846

mirabilia immutata, in quo habetur omne delectamentum ..., in quo utique vitae suffragium consequimur et salutis. Hoc est memoriale ... salvificum, in quo gratam redemptionis nostrae recensemus memoriam, in quo a malo retrahimur et in bono confortamur et ad virtutum et gratiarum proficimus incrementa, in quo profecto proficimus ipsius corporali praesentia Salvatoris.

Alia namque, quorum memoriam agimus, spiritu menteque complectimur, sed non propter hoc realem eorum praesentiam obtinemus. In hac vero sacramentali Christi commemoratione Iesus Christus praesens sub alia quidem forma, in propria vero substantia est nobiscum. Adscensurus enim in caelum dixit Apostolis et eorum sequacibus: «Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem saeculi» [*Mt 28,20*], benigna ipsos promissione confortans, quod remaneret et esset cum eis etiam praesentia corporali.

De Eucharistia qua cibo animae

847 ... Transcendens omnem plenitudinem largitatis, omnem modum dilectionis excedens, attribuit se in cibum. O singularis et admiranda liberalitas, ubi donator venit in donum, et datum est idem penitus cum datore! ...

Dedit igitur nobis se in pabulum, ut, quia per mortem homo corruerat, et per cibum relevaretur ad vitam. ... Gustus sauciavit, et gustus sanavit. Vide, quia, unde vulnus est ortum, prodiit et medela, et, unde mors subiit, exinde vita evenit. De illo siquidem gustu dicitur: «Quacumque die comederis, morte morieris» [*Gn 2,17*]; de isto vero legitur: «Si quis comederit ex hoc pane, vivet in aeternum» [*Io 6,52*]. ...

Decens quoque liberalitas exstitit et conveniens operatio, ut Verbum Dei aeternum, quod rationabilis creaturae cibus est et refectio, factum caro, se rationabili creaturae carni et corpori, homini videlicet, in edulium largiretur. ... Hic panis sumitur, sed vere non consumitur; manducatur, sed non transmutatur, quia in edentem minime transformatur, sed, si digne recipitur, sibi recipiens conformatur.

CLEMENS IV: 5 Febr. 1265 – 29 Nov. 1268

849: Ep. *Quanto sincerius* ad Maurinum archiep. Narbon., 28 Oct. 1267

De praesentia reali Christi in Eucharistia

849 [*Pervenit ad Nostrum auditum quod tu* ...] dixisti corpus Domini nostri Iesu Christi sanctissimum essentialiter in altari non esse, sed tantum sicut si-

i segni sono rinnovati e le meraviglie vengono trasformate, nel quale si ha ogni dolcezza .... nel quale veramente conseguiamo un apporto di vita e di salvezza. Questo è il memoriale ... salvifico, nel quale riconsideriamo la grata memoria della nostra redenzione, nel quale siamo distolti dal male e rafforzati nel bene e progrediamo nello sviluppo delle virtù e delle grazie, nel quale in verità progrediamo in forza della presenza corporea dello stesso Salvatore.

Le altre cose infatti di cui facciamo memoria, noi le afferriamo con lo spirito e con la mente, ma non otteniamo per questo la loro reale presenza. Invece, in questa sacramentale commemorazione del Cristo, anche se sotto altra forma, Gesù Cristo è presente con noi nella propria sostanza. Mentre stava infatti per ascendere al cielo disse agli apostoli e ai loro seguaci: «Ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo» [*Mt 28,20*], confortando gli stessi con l'amorosa promessa di rimanere ed essere con loro anche con la presenza corporea.

L'eucaristia come cibo dell'anima

... Superando ogni pienezza di generosità, eccedendo ogni misura di amore, offrì in cibo se stesso. O singolare e meravigliosa generosità, dove il donatore viene in dono, e ciò che è donato è totalmente identico al donatore! ... 847

Egli dunque ha dato a noi se stesso in cibo, affinché, essendo l'uomo caduto in rovina a causa della morte, anche a causa del cibo fosse risollevato alla vita. ... Il gustare ha ferito e il gustare ha guarito. Vedi, perché da dove è nata la ferita, è uscito anche il rimedio, e da dove si è introdotta la morte, di lì è uscita fuori la vita. Poiché di quel gustare è detto: «In quel giorno in cui ne mangerai, di morte morirai» [*Gn 2,17*]; di questo invece si legge: «Se qualcuno avrà mangiato di questo pane, vivrà in eterno» [*Gv 6,52*]. ...

È stata anche una preziosa liberalità e una conveniente operazione, che il Verbo eterno di Dio, che è cibo e nutrimento della creatura razionale, fattosi carne, elargisse se stesso in alimento alla carne e al corpo della creatura razionale, cioè all'uomo. ... Questo pane è assunto, ma in verità non è consumato; è mangiato, ma non è tramutato, perché non è per nulla trasformato in colui che mangia, ma, se è ricevuto in modo degno, colui che lo riceve è a lui conformato.

CLEMENTE IV: 5 febbr. 1265 – 29 nov. 1268

849: Lettera *Quanto sincerius* all'arciv. Maurino di Narbonne, 28 ott. 1267

Ed: DenCh 1, 470 (n. 417; cf. la risposta di Maurino ib. n. 418) / E. Martène, *Thesaurus novus anecdotorum* 2 (Parigi 1717) 536E-537B (n. 549). – *Reg.*: PoR 20154

Presenza reale di Cristo nell'eucaristia

[*È giunto al nostro udito che tu* ...] hai detto che il corpo santissimo di nostro Signore Gesù Cristo non è con la sua essenza sull'altare, ma solamente 849

gnatum sub signo, et hanc celebrem esse opinionem Parisius [= *Parisiis*] adiecisti. Repsit autem hic sermo ... et ad Nos postremo perveniens scandalizavit Nos plurimum, nec facile Nobis exstitit credere talia te dixisse, quae haeresim continent manifestam et illius sacramenti derogant veritati, in quo fides eo negotiatur utilius, quo sensum superat, intellectum captivat et suis legibus subiicit rationem. ...

Firmiter teneas, quod communiter tenet Ecclesia ..., sub speciebus scilicet panis et vini post sacra verba iuxta ritum Ecclesiae ore sacerdotis prolata, esse vere, realiter et essentialiter corpus et sanguinem Domini nostri Iesu Christi, licet localiter sit in caelo.

GREGORIUS X: 1 Sept. 1271 – 10 Ian. 1276

CONC. (OECUM. XIV) LUGDUNENSE II
7 Maii – 17 Iul. 1274

Oggetto delle consultazioni fu tra l'altro l'unione con i greci. Il rimprovero, respinto all'*850, che la chiesa romana insegnerebbe che il Padre e il Figlio sarebbero due diversi principi dello Spirito Santo, fu presto ripetuto da taluni orientali. Nella lettera *Etsi Christus salvator* del 4 marzo 1443 venne ancora respinto da Eugenio IV (G. Hofmann: TD s th 22[1951²] 45-47, n. 10 / MaC 31B, 1751E-1752E). Nella sessione 4ª fu letta in presenza del papa la professione di fede dell'imperatore greco Michele Paleologo contenuta nella sua lettera *Quoniam missi sunt*. Questa formula di professione di fede era già stata sotto- ▷

850: Sessio II, 18 Maii 1274: Constitutio de summa Trinitate et fide catholica

De processione Spiritus Sancti

850 Fideli ac devota professione fatemur, quod Spiritus Sanctus aeternaliter ex Patre et Filio, non tanquam ex duobus principiis, sed tanquam ex uno principio, non duabus spirationibus, sed unica spiratione procedit; hoc professa est hactenus, praedicavit et docuit, hoc firmiter tenet, praedicat, profitetur et docet sacrosancta Romana Ecclesia, mater omnium fidelium et magistra; hoc habet orthodoxorum Patrum atque Doctorum, Latinorum pariter et Graecorum incommutabilis et vera sententia.

Sed quia nonnulli propter irrefragabilis praemissae veritatis ignorantiam in errores varios sunt prolapsi, Nos huiusmodi erroribus viam praecludere cupientes, sacro approbante Concilio, damnamus et reprobamus, qui negare praesumpserint, aeternaliter Spiritum Sanctum ex Patre et Filio procedere, sive etiam temerario ausu asserere, quod Spiritus Sanctus ex Patre et Filio, tanquam ex duobus principiis, et non tanquam ex uno, procedat.

come indicato sotto un segno, e hai aggiunto che questa è una diffusa opinione a Parigi. Questo discorso poi si è diffuso ... e quando infine è pervenuto a Noi, ci ha scandalizzati moltissimo, e non ci è stato facile credere che tu abbia detto queste cose che contengono una manifesta eresia e annullano la verità di quel sacramento, nel quale la fede tanto più vantaggiosamente è esercitata, quanto più supera la facoltà del sentire, imprigiona l'intelletto e sottomette la ragione alle sue leggi. ...

Custodisci con fermezza ciò che custodisce in comune la chiesa ..., che certamente, sotto le specie del pane e del vino, dopo le sante parole proferite dalla bocca del sacerdote secondo il rito della chiesa, ci sono veramente, realmente ed essenzialmente il corpo e il sangue di nostro Signore Gesù Cristo, anche se in quanto a localizzazione egli è in cielo.

GREGORIO X: 1° sett. 1271 – 10 genn. 1276

CONCILIO DI LIONE II (14° ECUM.)
7 maggio – 17 luglio 1274

posta alla firma dell'imperatore da Clemente IV nel 1267 (cf. *Magnitudinis tuae litteras*, pubbl. da E. Martène - U. Durand, *Veterum scriptorum et monumentorum ... collectio*, 7 [Parigi 1733] 204-206; cf. anche Gregorio X, lettera *Qui miseratione* del 24 ott. 1272 [MaC 24, 42-49]). Questa formula il 1° agosto 1385 fu prescritta da Urbano VI ai greci che passavano alla chiesa cattolica. Una professione di fede simile fu pubblicamente espressa dal patriarca Giovanni XI Bekkos di Costantinopoli e dai suoi sinodali nell'aprile 1277 (MaC 24, 186E-190B / PG 141, 945D-950A).

850: Sessione 2ª, 18 maggio 1274, Costituzione sulla Trinità e la fede cattolica

Ed.. MaC 24, 81B-D / HaC 7, 705A-C / Bonifacio VIII, *Decretales* (*Liber sextus*), l. I, tit. 1, c. 1 (Frdb 2, 937) / COD 314. – *Reg.*: PoR 20950.

Il procedere dello Spirito Santo

Con fedele e devota professione, confessiamo che lo Spirito Santo procede eternamente dal Padre e dal Figlio non come da due princìpi, ma come da uno solo; non per due spirazioni, ma per una sola. Questo ha ritenuto finora, ha predicato e insegnato, questo crede fermamente, predica, confessa e insegna la sacrosanta chiesa romana, madre e maestra di tutti i fedeli. Questa è l'immutabile e vera dottrina dei padri e dottori ortodossi, sia latini che greci. 850

Ma poiché alcuni, ignorando l'irrecusabile verità ora accennata, sono caduti in vari errori, noi, desiderosi di precludere la via a questi errori, con il consenso del santo concilio, condanniamo e riproviamo tutti quelli che osano negare che lo Spirito Santo procede eternamente dal Padre e dal Figlio, o anche asserire temerariamente che lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio, come da due princìpi e non come da uno solo.

851-861: Sessio IV, 6 Iul. 1274: Michaëlis imp. Epistula ad Gregorium papam

Professio fidei Michaëlis Palaeologi imperatoris

851 [*Professio generalis*] Credimus sanctam Trinitatem, Patrem et Filium et Spiritum Sanctum, unum Deum omnipotentem totamque in Trinitate deitatem, coessentialem et consubstantialem, coaeternam et coomnipotentem, unius voluntatis, potestatis et maiestatis, creatorem omnium creaturarum, a quo omnia, in quo omnia, per quem omnia, quae sunt in caelo et in terra, visibilia, invisibilia, corporalia et spiritualia. Credimus singulam quamque in Trinitate personam unum verum Deum, plenum et perfectum.

852 Credimus ipsum Filium Dei, Verbum Dei, aeternaliter natum de Patre, consubstantialem, coomnipotentem et aequalem per omnia Patri in divinitate, temporaliter natum de Spiritu Sancto et Maria semper Virgine, cum anima rationali; duas habentem nativitates, unam ex Patre nativitatem aeternam, alteram ex matre temporalem: Deum verum et hominem verum, proprium in utraque natura atque perfectum, non adoptivum, nec phantasticum, sed unum et unicum Filium Dei, in duabus et ex duabus naturis, divina scilicet et humana, in unius personae singularitate, impassibilem et immortalem divinitate, sed in humanitate pro nobis et salute nostra passum vera carnis passione, mortuum et sepultum, et descendisse ad inferos, ac tertia die resurrexisse a mortuis vera carnis resurrectione, die quadragesima post resurrectionem cum carne, qua resurrexit, et anima ascendisse in caelum et sedere ad dextram Dei Patris, inde venturum iudicare vivos et mortuos, et redditurum unicuique secundum opera sua, sive bona fuerint sive mala.

853 Credimus et Spiritum Sanctum, plenum et perfectum verumque Deum ex Patre Filioque procedentem, coaequalem et consubstantialem et coomnipotentem et coaeternum per omnia Patri et Filio. Credimus hanc sanctam Trinitatem non tres Deos, sed unicum Deum omnipotentem, aeternum et invisibilem et incommutabilem.

854 Credimus sanctam catholicam et apostolicam unam esse veram Ecclesiam, in qua unum datur sanctum baptisma et vera omnium remissio peccatorum. Credimus etiam veram resurrectionem huius carnis, quam nunc gestamus, et vitam aeternam. Credimus etiam Novi et Veteris Testamenti, Legis, ac Prophetarum et Apostolorum, unum esse auctorem Deum ac Dominum omnipotentem.

855 [*Additio specialis contra errores Orientalium*] Haec est vera fides catholica, et hanc in supradictis articulis tenet et praedicat sacrosancta Romana Ecclesia. Sed propter diversos errores, a quibusdam ex ignorantia et ab aliis ex malitia introductos, dicit et praedicat:

Eos, qui post baptismum in peccata labuntur, non rebaptizandos, sed per veram paenitentiam suorum consequi veniam peccatorum.

851-861: Sessione 4ª, 6 luglio 1274, Lettera dell'Imperatore Michele a papa Gregorio

Ed.: MaC 24, 70A-74A / HaC 7, 694C-698A / BullTau 4, 26b-28a / BullCocq 3/II, 12a-13a.

Professione di fede dell'imperatore Michele Paleologo

[*Professione generale*] Noi crediamo che la santa Trinità, il Padre, 851
il Figlio e lo Spirito Santo, ⟨è⟩ un solo Dio onnipotente, e che tutta la divinità ⟨è⟩ nella Trinità, coessenziale e consustanziale, di uguale eternità e di uguale potenza, di una sola volontà, potestà e maestà, creatore di tutte le creature, dal quale tutte le cose, nel quale tutte le cose, per il quale tutte le cose che sono in cielo e in terra, visibili, invisibili, corporee e spirituali. Crediamo che ogni singola persona nella Trinità ⟨è⟩ un solo vero Dio, pieno e perfetto.

Noi crediamo che lo stesso Figlio di Dio, il Verbo di Dio, è nato nell'e- 852
ternità dal Padre, consustanziale, di uguale onnipotenza, e uguale in tutto al Padre nella divinità, ed è nato nel tempo, in virtù dello Spirito Santo, da Maria sempre Vergine, con anima razionale; che ha così due nascite, una nascita eterna dal Padre, l'altra nel tempo dalla madre: Dio vero e uomo vero, proprio e perfetto nell'una e nell'altra natura, non adottivo e non frutto di fantasia, ma un solo e unico Figlio di Dio, in due e da due nature, quella divina cioè e umana, nella singolarità di una sola persona, impassibile e immortale nella divinità, tuttavia patì per noi e per la nostra salvezza nell'umanità, con vera passione della carne, morì e fu sepolto e discese negli inferi, e il terzo giorno risuscitò dai morti con vera risurrezione della carne, il quarantesimo giorno dopo la risurrezione, con la carne, nella quale era risorto, e con l'anima, ascese al cielo, e siede alla destra di Dio Padre, e di là verrà per giudicare i vivi e i morti, e darà a ciascuno secondo le sue opere, a seconda che siano state buone o cattive.

Noi crediamo anche che lo Spirito Santo, ⟨è⟩ pieno e perfetto e vero 853
Dio, che procede dal Padre e dal Figlio, totalmente uguale, consustanziale, di uguale onnipotenza, coeterno in tutto al Padre e al Figlio. Crediamo che questa santa Trinità non ⟨è⟩ tre Dei, ma un unico Dio onnipotente, eterno, invisibile, immutabile.

Noi crediamo che c'è una sola vera chiesa, santa, cattolica e apostolica, 854
nella quale è amministrato l'unico santo battesimo e la vera remissione di tutti i peccati. Crediamo anche la vera risurrezione di questa medesima carne, che ora possediamo, e la vita eterna. Crediamo anche che Dio, Signore onnipotente, è l'unico autore del Nuovo e dell' Antico Testamento, della Legge, dei Profeti e degli apostoli.

[*Aggiunta particolare contro gli errori degli orientali*] Questa 855
è la vera fede cattolica e questa, negli articoli suddetti, custodisce e predica la sacrosanta romana chiesa. Ma a motivo di diversi errori, da alcuni introdotti per ignoranza, da altri per malizia, essa dice e predica:

Coloro che, dopo il battesimo, sono caduti nei peccati, non debbono essere di nuovo battezzati, conseguono invece il perdono dei loro peccati mediante una vera penitenza.

856 [*De sorte defunctorum*] Quod si vere paenitentes in caritate decesserint, antequam dignis paenitentiae fructibus de commissis satisfecerint et omissis: eorum animas poenis purgatoriis seu catharteriis, sicut nobis frater Iohannes [*Parastron OFM*] explanavit, post mortem purgari: et ad poenas huiusmodi relevandas prodesse eis fidelium vivorum suffragia, Missarum scilicet sacrificia, orationes et eleemosynas et alia pietatis officia, quae a fidelibus pro aliis fidelibus fieri consueverunt secundum Ecclesiae instituta.

857 Illorum autem animas, qui post sacrum baptisma susceptum nullam omnino peccati maculam incurrerunt, illas etiam, quae post contractam peccati maculam, vel in suis manentes corporibus, vel eisdem exutae, prout superius dictum est, sunt purgatae, mox in caelum recipi.

858 Illorum autem animas, qui in mortali peccato vel cum solo originali decedunt, mox in infernum descendere, poenis tamen disparibus puniendas.

859 Eadem sacrosancta Ecclesia Romana firmiter credit et firmiter asseverat, quod nihilominus in die iudicii omnes homines ante tribunal Christi cum suis corporibus comparebunt, reddituri de propriis factis rationem [*cf. Rm 14,10s*].

860 Tenet etiam et docet eadem sancta Romana Ecclesia, septem esse ecclesiastica sacramenta, unum scilicet baptisma, de quo dictum est supra; aliud est sacramentum confirmationis, quod per manuum impositionem episcopi conferunt, chrismando renatos; aliud est paenitentia, aliud Eucharistia, aliud sacramentum ordinis, aliud est matrimonium, aliud extrema unctio, quae secundum doctrinam beati Iacobi infirmantibus adhibetur.

Sacramentum Eucharistiae ex azymo conficit eadem Romana Ecclesia, tenens et docens, quod in ipso sacramento panis vere transsubstantiatur in corpus et vinum in sanguinem Domini nostri Iesu Christi.

De matrimonio vero tenet, quod nec unus vir plures uxores simul, nec una mulier permittitur habere plures viros. Soluto vero legitimo matrimonio per mortem coniugum alterius, secundas et tertias deinde[1] nuptias successive licitas esse dicit, si impedimentum canonicum aliud ex causa aliqua non obsistat.

861 Ipsa quoque sancta Romana Ecclesia summum et plenum primatum et principatum super universam Ecclesiam catholicam obtinet; quem se ab ipso Domino in beato Petro Apostolorum principe sive vertice, cuius Romanus Pontifex est successor, cum potestatis plenitudine recepisse veraciter et humiliter recognoscit. Et sicut prae ceteris tenetur fidei veritatem defendere: sic et si quae de fide subortae fuerint quaestiones, suo debent iudicio definiri. Ad quam potest gravatus quilibet super negotiis ad ecclesiasticum forum pertinentibus appellare: et in omnibus causis ad examen ecclesiasticum spectantibus ad ipsius potest iudicium recurri: et eidem omnes ecclesiae sunt subiectae, ipsarum praelati oboedientiam et reverentiam sibi dant. Ad hanc au-

*860 [1] Così nella stesura sottoscritta dall'imperatore; nella stesura di Clemente IV (1267) si legge: «tertias et deinceps nuptias» («terzo e ulteriori matrimoni»).

[*La sorte dei defunti*] E se coloro che fanno sinceramente penitenza 856
sono deceduti nella carità prima di avere pagato la pena con degni frutti di penitenza a seguito di cose fatte o di cose omesse: le loro anime sono purificate dopo la morte, così come ci ha chiaramente esposto frate Giovanni [*Parastron OFM*], con pene che lavano e purificano; e a sollevarli da pene di tal genere giovano loro i suffragi dei fedeli viventi, vale a dire i sacrifici delle messe, le preghiere, le elemosine e gli altri esercizi di pietà che sono soliti farsi, secondo le indicazioni della chiesa, da dei fedeli a vantaggio di altri fedeli.

Le anime poi di coloro che, dopo aver ricevuto il santo battesimo, non so- 857
no incorse mai in nessuna macchia di peccato, e anche quelle che, dopo aver contratto la macchia del peccato, secondo quello che è stato detto sopra, sono state purificate, sia quando erano ancora nei loro corpi, sia quando di questi erano state spogliate, subito sono accolte in cielo.

Le anime poi di coloro che muoiono in peccato mortale, o con il solo pec- 858
cato originale, subito discendono all'inferno, anche se punite con pene differenti.

La stessa sacrosanta chiesa romana crede fermamente e con fermezza af- 859
ferma che, nel giorno del giudizio, tutti gli uomini compariranno tuttavia, con i loro corpi, davanti al tribunale di Cristo, e renderanno conto delle loro azioni [*cf. Rm 14,10s*].

La stessa santa romana chiesa tiene anche per fermo e insegna che i sa- 860
cramenti ecclesiastici sono sette: uno certamente è il battesimo, del quale si è detto sopra; un altro è il sacramento della confermazione, che i vescovi conferiscono con l'imposizione delle mani, ungendo con il crisma coloro che sono rinati; un altro è la penitenza; un altro l'eucaristia, un altro il sacramento dell'ordine, un altro è il matrimonio, un altro l'estrema unzione, che secondo la dottrina del beato Giacomo è dispensata ai malati.

La stessa chiesa romana effettua il sacramento dell'eucaristia con pane azzimo, tenendo per fermo e insegnando, che, nello stesso sacramento, il pane è veramente transustanziato nel corpo e il vino nel sangue del nostro Signore Gesù Cristo.

In ordine al matrimonio poi, tiene per fermo che non è permesso a un uomo di avere contemporaneamente più mogli, né a una donna di avere più mariti. Sciolto invece il matrimonio legittimo per la morte dell'uno o dell'altro dei coniugi, essa dice che sono lecite successivamente le seconde e quindi[1] le terze nozze, salvo che non si opponga un qualche altro impedimento canonico determinato da una qualche altra causa.

La stessa santa romana chiesa possiede poi il supremo e pieno primato 861
e governo sopra tutta la chiesa cattolica; e questo riconosce, con verità e umiltà, di aver ricevuto con pienezza di potestà dal Signore stesso, nel beato Pietro, principe o piuttosto capo degli apostoli, del quale il romano pontefice è il successore. E così come è tenuta a difendere davanti a tutti gli altri la verità della fede, così debbono essere definite con il suo giudizio anche le questioni che nascono riguardo alla fede. A lei può appellarsi chiunque si trovi in difficoltà in ordine a faccende che appartengono al foro ecclesistico, e può ricorrere al suo giudizio in tutte le cause che spettano alla valutazione ecclesiastica. A lei tutte le chiese sono soggette e i loro prelati le porgono obbedienza e ri-

tem sic potestatis plenitudo consistit, quod ecclesias ceteras ad sollicitudinis partem admittit; quarum multas et patriarchales praecipue diversis privilegiis eadem Romana Ecclesia honoravit, sua tamen observata praerogativa tum in generalibus conciliis, tum in aliquibus aliis semper salva.

BONIFATIUS VIII: 24 Dec. 1294 – 11 Oct. 1303

866: Bulla *Saepe sanctam Ecclesiam*, 1 Aug. 1296

La bolla condanna un'associazione laicale dal nome «Fratelli dell'alto [o nuovo o libero] spirito». Professava un quietismo estremo e respingeva ogni ordinamento ecclesiastico esterno. Una presentazione dettagliata della loro dottrina si trova nella *Determinatio*, re- ▷

Errores sectae laicalis Fratrum de libero spiritu

866 Accepimus namque, quod nonnullae personae se contra sanctam catholicam Ecclesiam erigentes, etiam sexus feminei, dogmatizant se ligandi et solvendi claves habere, paenitentias audiunt et a peccatis absolvunt, conventicula non solum diurna faciunt, sed nocturna, in quibus de suis pravitatibus conferunt, ... et praedicare praesumunt; tonsura clericali contra ritum Ecclesiae abutentes, Spiritum Sanctum se dare per impositionem manuum mentiuntur; et exhibendam [*supple:* reverentiam? oboedientiam?] soli Deo et non alteri cuiuscumque fuerit condicionis, dignitatis et status. Efficaciores etiam illas orationes affirmant, quae a nudatis toto corpore offeruntur; ... et in dicta sancta Ecclesia ligandi atque solvendi fore abnegant potestatem ... . Quapropter huiusmodi sectam ... damnatam et haereticam nuntiamus.

868: Bulla *Antiquorum habet*, 22 Febr. 1300

Con questa bolla fu annunciata la prima celebrazione di «un anno santo» alla quale veniva associata un'indulgenza plenaria. Un tale condono di tutte le pene dei peccati non era però qualcosa di nuovo. Già il sinodo di Clermont, convocato nel 1095 da Urbano II, aveva stabilito (c 2) che a quanti «si fossero messi in cammino verso Gerusalemme solo per devozione, non per ottenere onore o denaro, ma per liberare la chiesa di Dio, questo cammino venisse attribuito a penitenza completa» («pro sola devotione, non pro honoris vel pecuniae adeptione, ad liberandam Ecclesiam Dei Ierusalem profectus fuerit, iter il- ▷

verenza. La pienezza della potestà si attua poi in lei in modo tale da mettere a parte della sua sollecitudine tutte le altre chiese; molte delle quali, e in modo particolare le patriarcali, la stessa chiesa romana ha onorato con diversi privilegi, salve sempre tuttavia le sue intatte prerogative, sia nei concilii generali sia in alcune altre cose.

INNOCENZO V: 21 genn. – 22 giugno 1276
ADRIANO V: 11 luglio – 18 agosto 1276
GIOVANNI XXI: 8 sett. 1276 – 20 maggio 1277
NICCOLÒ III: 25 nov. 1277 – 22 agosto 1280
MARTINO IV: 22 febbr. 1281 – 28 marzo 1285
ONORIO IV: 2 aprile 1285 – 3 aprile 1287
NICCOLÒ IV: 22 febbr. 1288 – 4 aprile 1292
CELESTINO V: 5 luglio – 13 dic. 1294

BONIFACIO VIII: 24 dic. 1294 – 11 ott. 1303

866: Bolla *Saepe sanctam Ecclesiam*, 1° agosto 1296

datta tra il 1260-1262 da Alberto Magno, dove vengono elencati 97 errori diffusi nella diocesi di Augusta (Augsburg) (cf. Guibert nn. 198-216). – *Ed.*: BullTau 4, 134b-135a / BullCocq 3/II, 81b / Guibert n. 222. – *Reg.*: PoR 24378

Errori dell'associazione laicale dei Fratelli del nuovo spirito

Noi siamo venuti infatti a sapere che alcune persone, anche di sesso femminile, sollevandosi contro la santa chiesa cattolica, insegnano di avere le chiavi per legare e per sciogliere, ascoltano le confessioni e assolvono dai peccati, fanno riunioni non solo diurne, ma anche notturne, nelle quali discorrono delle loro perversità, ... e presumono di predicare; abusano della tonsura clericale contro il rito della chiesa, affermano falsamente di dare lo Spirito Santo per mezzo dell'imposizione delle mani; e che [*completa*: la soggezione? l'obbedienza?] deve essere concessa solo a Dio, e non ad altri, di qualunque condizione, dignità e stato egli sia. Affermano inoltre che sono più efficaci quelle preghiere che sono offerte da persone denudate in tutto il corpo; ... e negano che nella sunnominata santa chiesa ci sia il potere di legare e di sciogliere ... Pertanto dichiariamo una setta di tal fatta ... condannata ed eretica. 866

868: Bolla *Antiquorum habet*, 22 febbr. 1300

lud pro omni paenitentia reputetur»; MaC 20, 816E). Già Alessandro II sembra avesse concesso nel 1063 ai soldati cristiani che combattevano contro i saraceni una simile indulgenza plenaria (cf. S. Löwenfeld, *Epistulae Pontificum Romanorum ineditae*, 43 [n. 82]). – *Ed.*: BullTau 4, 156b-157a / *Extravagantes communes*, l. V, tit. 9, c. 1 (Frdb 2, 1303s). – *Reg.*: PoR 24917.

De indulgentiis

868 Antiquorum habet fida relatio, quod accedentibus ad honorabilem basilicam principis Apostolorum de Urbe concessae sunt magnae remissiones et indulgentiae peccatorum.

Nos igitur ... huiusmodi remissiones et indulgentias omnes et singulas ratas et gratas habentes, ipsas auctoritate Apostolica confirmamus et approbamus ... .

Nos de omnipotentis Dei misericordia et eorundem Apostolorum eius meritis et auctoritate confisi, de fratrum Nostrorum consilio et Apostolicae plenitudine potestatis omnibus ... ad basilicas ipsas accedentibus reverenter, vere paenitentibus et confessis ... in huiusmodi praesenti et quolibet centesimo secuturo annis non solum plenam et largiorem, immo plenissimam omnium suorum concedemus et concedimus veniam peccatorum.

870-875: Bulla *Unam sanctam*, 18 Nov. 1302

L'occasione della bolla fu la controversia tra il papa e il re Filippo IV di Francia circa la questione quali diritti avesse il re nei confronti dei beni temporali del clero. Giacché la bolla pretende illimitato e diretto potere del papa nei confronti del re anche per quanto è temporale, causò molteplici reazioni e suscitò scandalo da parecchie parti Nella bolla manca la distinzione che Bonifacio VIII stesso aveva fatta espressamente in presenza del legato della Francia il 24 giugno 1302: il re, come ogni altro credente, è soggetto al potere spirituale del papa solamente «in considerazione del peccato» («ratione peccati») Nella medesima occasione il papa protestava di venir attaccato ingiustamente come se «Noi avessimo comandato al re di riconoscere che il regno ⟨venisse⟩ da Noi. Sono quarant'anni che Noi ci occupiamo di diritto e sappiamo bene che da Dio sono stati istituiti due poteri; chi vuole o può credere dunque che abbiamo o abbiamo avuto in testa tanta stoltezza, tanta insipienza? Diciamo che non vogliamo affatto usurpare la giurisdizione del re, e così ha detto il Nostro fratello da Porto» («Nos mandaverimus regi, quod recognosceret regnum a Nobis. Quadraginta anni sunt, quod Nos sumus experti in iure, et scimus, quod duae sunt potestates ordinatae a Deo; quis ergo debet credere vel potest, quod tanta fatuitas, tanta insipientia sit vel fuerit in capite Nostro? Dicimus quod in nullo volumus usurpare iurisdictionem regis, et sic frater Noster Portuensis dixit»). Il fratello da Porto è il card. Matteo di Acquasparta OFM, che probabilmente ha composto questa bolla (cf

De unicitate Ecclesiae

870 Unam sanctam Ecclesiam catholicam et ipsam apostolicam urgente fide credere cogimur et tenere, nosque hanc firmiter credimus et simpliciter confitemur, extra quam nec salus est nec remissio peccatorum ...; quae unum corpus mysticum repraesentat, cuius corporis caput Christus, Christi vero Deus. In qua «unus Dominus, una fides et unum baptisma» [*Eph 4,5*]. Una nempe fuit diluvii tempore arca Noe, unam Ecclesiam praefigurans, quae in uno cubito consummata unum, Noe videlicet, gubernatorem habuit et rectorem, extra quam omnia subsistentia super terram legimus fuisse deleta.

Le indulgenze

Un documento degno di fede degli antichi riporta che a coloro che accedono alla venerabile basilica del principe degli apostoli nella Città sono state concesse copiose remissioni e indulgenze dei peccati. 868

Noi ora ... ritenendo remissioni e indulgenze di tal fatta, tutte e ciascuna singolarmente, valide e accette, queste stesse confermiamo e approviamo, in virtù della autorità apostolica ... .

Noi, confidando sulla misericordia di Dio onnipotente e sui meriti e sull'autorità dei suoi stessi apostoli, su consiglio dei Nostri fratelli e in forza della pienezza della potestà apostolica, a tutti ... coloro che accedono alle medesime basiliche in modo rispettoso, e che fanno davvero penitenza e si sono confessati ..., nell'attuale presente e in uno qualsiasi degli anni centenari che seguiranno, concederemo e concediamo non solo piena e più ampia, ma anzi pienissima indulgenza di tutti i loro peccati.

870-875: Bolla *Unam sanctam*, 18 nov. 1302

J.B. Lo Grasso, l.c. sotto, n 489; ib. le parole di Matteo di Acquasparta n. 488). La cosiddetta «teoria delle due spade» qui riportata – attribuita spesso a Bernardo di Chiaravalle, *De consideratione ad Eugenium III*, l. IV, c. 3 (*Opera* 3, a cura di J. Leclercq - H.M. Rochais [Roma 1963] 453-455 / PL 182, 776C) – proviene dalla patristica. La definizione nella frase conclusiva della bolla (*875) è da spiegare alla luce della dottrina antecedente e susseguente della chiesa. Tommaso d'Aquino nel contesto da cui questa frase è tolta sottolinea la necessità della chiesa quanto alla salvezza (*Contra errores Graecorum*, 32, ed. di Parma 15 [1865] 257a / nell'ed. di Mandonnet, *Opuscula omnia*, 3 [Parigi 1927] 325 / ed. Marietti, *Opuscula theologica*, 1 [Torino] 328, n 1077). La rigidità di questa bolla fu attenuata da Clemente V nel breve *Meruit* del 1° febbraio 1306 (edito in Lo Grasso, l.c. sotto, n. 498; Frdb 2,1300). La sua definizione fu confermata al concilio del Laterano V: sessione 11, 19 dic. 1516 (MaC 32, 968E).

Ed.: J.B. Lo Grasso, *Ecclesia et Status: De mutuis officiis et iuribus fontes selecti* (Roma [2]1952), n. 491-497; è la prima edizione critica di questa bolla; giacché il testo originale è andato perduto, si basa su una copia conservata nei Regesti di Bonifacio VIII: Archivio Vat., Reg. dei pontefici romani, vol. 50 (anni 7-9), fol. 387 / *Extravagantes communes*, l. I, tit. 8, c. 1 (Frdb 2, 1245). – *Reg.*: PoR 25189.

L'unicità della chiesa

Noi siamo obbligati, spinti dalla fede, a credere e a considerare una sola chiesa, santa, cattolica e questa stessa apostolica, e noi questa con fermezza crediamo e con semplicità confessiamo, al di fuori della quale non c'è né salvezza né remissione dei peccati ...; ed essa rappresenta un solo corpo mistico, e di questo corpo il capo è Cristo, e di Cristo è Dio. In essa «un solo Signore, una sola fede e un solo battesimo» [*Ef 4,5*]. Un sola appunto fu al tempo del diluvio l'arca di Noè, e prefigurava una sola chiesa, e questa, portata a termine in un solo cubito, ebbe un solo comandante e conduttore, cioè Noè, e, al di fuori di essa, noi leggiamo che fu distrutto ogni essere vivente sulla terra. 870

871 Hanc autem veneramur et unicam, dicente Domino in Propheta: «Erue a framea, Deus, animam meam, et de manu canis unicam meam» [*Ps 21,21*]. Pro anima enim, id est pro se ipso, capite simul oravit et corpore, quod corpus unicam scilicet Ecclesiam nominavit, propter sponsi, fidei, sacramentorum et caritatis Ecclesiae unitatem. Haec est «tunica» illa Domini «inconsutilis» [*Io 19,23*], quae scissa non fuit, sed sorte provenit.

872 Igitur Ecclesiae unius et unicae unum corpus, unum caput, non duo capita quasi monstrum, Christus videlicet et Christi vicarius Petrus Petrique successor, dicente Domino ipsi Petro: «Pasce oves meas» [*Io 21,17*]. «Meas», inquit, et generaliter, non singulariter has vel illas: per quod commisisse sibi intelligitur universas. Sive ergo Graeci sive alii se dicant Petro eiusque successoribus non esse commissos: fateantur necesse est se de ovibus Christi non esse, dicente Domino in Ioanne, «unum ovile, unum et unicum esse pastorem» [*Io 10,16*].

De potestate spirituali Ecclesiae

873 In hac eiusque potestate duos esse gladios, spiritualem videlicet et temporalem, evangelicis dictis instruimur. [*Adducuntur Lc 22,38 et Mt 26,52*]. ...

Uterque ergo est in potestate Ecclesiae, spiritualis scilicet gladius et materialis. Sed is quidem *pro* Ecclesia, ille vero *ab* Ecclesia exercendus. Ille sacerdotis, is manu regum et militum, sed ad nutum et patientiam sacerdotis. Oportet autem gladium esse sub gladio, et temporalem auctoritatem spirituali subiici potestati. ... Spiritualem et dignitate et nobilitate terrenam quamlibet praecellere potestatem, oportet tanto clarius nos fateri, quanto spiritualia temporalia antecellunt. ... Nam Veritate testante, spiritualis potestas terrenam potestatem instituere habet, et iudicare,[1] si bona non fuerit. ...

Ergo si deviat terrena potestas, iudicabitur a potestate spirituali; sed, si deviat spiritualis minor, a suo superiore; si vero suprema, a solo Deo, non ab homine poterit iudicari, testante Apostolo: «Spiritualis homo iudicat omnia, ipse autem a nemine iudicatur» [*1Cor 2,15*].

874 Est autem haec auctoritas, etsi data sit homini et exerceatur per hominem, non humana, sed potius divina potestas, ore divino Petro data, sibique suisque successoribus in ipso Christo, quem confessus fuit petra firmata, dicente Domino ipsi Petro: «Quodcumque ligaveris» etc. [*Mt 16,19*]. Quicumque igitur huic potestati a Deo sic ordinatae «resistit, Dei ordinationi resistit» [*Rm 13,2*], nisi duo, sicut Manichaeus, fingat esse principia, quod falsum et haereticum iudicamus, quia, testante Moyse, non in principiis, sed «in principio caelum Deus creavit et terram» [*Gn 1,1*].

875 Porro subesse Romano Pontifici omni humanae creaturae declaramus, dicimus, diffinimus omnino esse de necessitate salutis.

*873 [1] Ugo di San Vittore, *De sacramentis*, lib. II, pars II, c. 4, n. 4 (PL 176, 418C).

E questa noi veneriamo anche unica, poiché dice il Signore nel profeta: 871
«Strappa dalla spada, o Dio, l'anima mia, e dalle grinfie del cane la mia vita» [*Sal 22,21*]. Per l'anima infatti, cioè per se stesso, capo e corpo insieme, egli ha pregato, e con questo corpo indicò certamente l'unica chiesa, a motivo dell'unità dello sposo, della fede, dei sacramenti e della carità della chiesa. È questa quella «tunica» del Signore «senza cuciture» [*Gv 19,23*] che non fu strappata, ma fu assegnata mediante la sorte.

La sola e unica chiesa dunque ha un solo corpo, un solo capo, non due te- 872
ste come un mostro, e cioè Cristo e il vicario di Cristo, Pietro, e il successore di Pietro, dato che il Signore ha detto allo stesso Pietro: «Pasci le mie pecore» [*Gv 21,17*]. «Mie» ha detto, e in modo generale, non singolarmente queste o quelle: per questo si capisce che le ha tutte affidate a sé. Quando dunque i greci o altri dicono che loro non sono affidati a Pietro e ai suoi successori, è necessario che essi dichiarino di non appartenere alle pecore di Cristo, dato che il Signore dice in Giovanni «c'è un solo ovile, un solo e unico pastore» [*Gv 10,16*].

La potestà spirituale della chiesa

Dalle parole evangeliche siamo ammaestrati che in questo suo potere ci 873
sono due spade, quella spirituale cioè e quella temporale. [*Sono addotti Lc 22,38 e Mt 26,52*]. ...

L'una e l'altra dunque sono in potere della chiesa, la spada spirituale cioè e quella materiale. Ma questa in effetti *per la* chiesa è adoperata, quella invece *dalla* chiesa. Quella, (per la mano) del sacerdote, questa per la mano dei re e dei soldati, ma secondo l'ordine e la moderazione del sacerdote. È necessario infatti che la spada sia sotto la spada, e che l'autorità temporale sia sottomessa al potere spirituale. ... È necessario che noi affermiamo con tanta maggiore chiarezza, che il potere spirituale supera, sia in dignità che in nobiltà, qualsiasi potere terreno, quanto più le cose spirituali sovrastano quelle temporali. ... Infatti, in forza della testimonianza della Verità, il potere spirituale deve istituire il potere terreno e giudicarlo[1] nel caso che non sia stato buono. ...

Pertanto se il potere terreno si allontana dalla retta via, sarà giudicato dal potere spirituale; ma se si allontana dalla retta via un potere spirituale minore, dal suo superiore; se poi il potere supremo, da Dio solo, non dall'uomo potrà essere giudicato, come attesta l'apostolo: «L'uomo spirituale giudica tutte le cose, ma lui stesso non è giudicato da nessuno» [*1Cor 2,15*].

Questa autorità poi, anche se è data a un uomo ed è esercitata per mezzo 874
di un uomo, non è umana, ma è piuttosto una potestà divina, data dalla bocca divina a Pietro, a lui e ai suoi successori, nello stesso Cristo, che lui ha confessato come solida roccia, quando il Signore disse allo stesso Pietro: «Qualunque cosa legherai ecc. ...» [*Mt 16,19*]. Chiunque allora a questa potestà così costituita da Dio «si oppone, si oppone all'ordine costituito da Dio» [*Rm 13,2*], a meno che, come un Manicheo, non immagini che ci siano due princìpi, cosa che noi giudichiamo falsa ed eretica, dato che, sulla testimonianza di Mosè, non nei princìpi, ma «in principio Dio creò il cielo e la terra» [*Gn 1,1*].

E dichiariamo, affermiamo, stabiliamo che l'essere sottomessi al ro- 875
mano pontefice è, per ogni umana creatura, necessario per la salvezza.

BENEDICTUS XI: 22 Oct. 1303 – 7 Iul. 1304

880: Const. *Inter cunctas sollicitudines*, 17 Febr. 1304

Il decreto del concilio Lateranense IV, c. 21 (*812), obbligava i fedeli a confessarsi almeno una volta all'anno dal proprio parroco; per le altre volte la scelta del confessore rimaneva libera. Martino IV con la bolla *Ad fructus uberes* del 13 dic. 1281 aveva concesso agli ordini mendicanti il diritto di confessare indipendentemente dal permesso dell'ordinario. Alcuni parroci imponevano di ripetere a loro la confessione fatta ai frati mendicanti. Bonifacio VIII ritirò il privilegio concesso da Martino IV (*Super cathedram*, 18 febbr. ▷

De confessione peccatorum iterata

880 ... Licet ... de necessitate non sit, iterum eadem confiteri peccata, tamen, quia propter erubescentiam, quae magna est paenitentiae pars, ut eorundem peccatorum iteretur confessio, reputamus salubre: districte iniungimus, ut Fratres [*Praedicatores et Minores*] ipsi confitentes attente moneant, et in suis praedicationibus exhortentur, quod suis sacerdotibus saltem semel confiteantur in anno, asserendo, id ad animarum profectum procul dubio pertinere.

CLEMENS V: 5 Iun. 1305 – 20 Apr. 1314

CONC. (OECUM. XV) VIENNENSE
16 Oct. 1311 – 6 Maii 1312

Gli atti di questo concilio sono andati per la maggior parte perduti. Clemente V propose a questo concilio soprattutto tre finalità: (1) il giudizio sui templari, che in base alla bolla *Vox in excelso* (pubbl. da C.J. von Hefele, in ThQ 48[1866] 63-76), letta nella riunione del 22 marzo 1312 e solennemente promulgata il 3 aprile nella seconda sessione, furono ▷

891-908: Sessio III, 6 Maii 1312

a) Constitutio *Ad nostrum qui*

Le comunità dei begardi e delle beghine erano già state sospettate di eresia in numerosi sinodi in Germania (per es. nel sinodo di Treviri del 1227 e 1310, come pure nel Sinodo di Magonza del 1259 e 1310). Alcune erano state influenzate dalle dottrine dei fratelli del li- ▷

Errores Beguardorum et Beguinarum de statu perfectionis

891 (1) Quod homo in vita praesenti tantum et talem perfectionis gradum potest acquirere, quod reddetur penitus impeccabilis et amplius in gratia proficere non valebit: nam, ut dicunt, si quis semper posset proficere, posset aliquis Christo perfectior inveniri.

BENEDETTO XI: 22 ott. 1303 – 7 luglio 1304

880: Costituzione *Inter cunctas sollicitudines*, 17 febbr. 1304

1300), Benedetto XI, però, egli stesso domenicano, lo rinnovò con questa bolla. Egli raccomandò tuttavia la ripetizione della confessione. Già poco tempo dopo, per iniziativa del concilio di Vienne (*Dudum a Bonifacio*, 6 maggio 1312) la costituzione fu di nuovo abrogata. Con ciò, però, non ebbe termine la contesa: cf. *921-924.
Ed.: Ch. Grandjean, *Les registres de Benoît XI* (Parigi 1905) 718, n. 1170 / *Extravagantes communes*, l. V, tit. 7, c. 1 (Frdb 2, 1298s). – *Reg.*: Grandjean, come sopra; PoR 25370.

La confessione ripetuta dei peccati

... Anche se ... non è necessario confessare di nuovo gli stessi peccati, 880
tuttavia, poiché riteniamo utile che, a motivo della vergogna che è una grande parte della penitenza, sia ripetuta la confessione degli stessi peccati, rigorosamente ordiniamo che i Frati [*Predicatori e Minori*] ammoniscano essi stessi accuratamente coloro che si confessano ed esortino nelle loro predicazioni, affinché si confessino ai loro sacerdoti almeno una volta all'anno, dichiarando così che questo appartiene senza alcun dubbio al progresso delle anime.

CLEMENTE V: 5 giugno 1305 – 20 aprile 1314

CONCILIO DI VIENNE (15° ECUM.)
16 ott. 1311 – 6 maggio 1312

soppressi; (2) aiuti per la Terra Santa; (3) una riforma della disciplina della chiesa, soprattutto quanto alla povertà degli ordini mendicanti. Inoltre furono respinti errori dogmatici degli spirituali.

891-908: Sessione 3ª, 6 maggio 1312

a) Costituzione *Ad nostrum qui*

bero spirito (cf. *866). – *Ed.*: *Clementinae* [= Clemente V, *Constitutiones*], l. V, tit. 3, c. 3 (Frdb 2, 1183) / MaC 25, 410A-D / HaC 7, 1358E-1359B / COD 383_{27}-384_{6}.

Errori dei begardi e delle beghine circa lo stato della perfezione

(1) L'uomo nella vita presente può acquistare tale grado di perfezione da 891
divenire del tutto impeccabile e da non poter progredire più oltre nella grazia. Altrimenti, dicono, se uno potesse sempre progredire si potrebbe trovare qualcuno più perfetto di Cristo.

892 (2) Quod ieiunare non oportet hominem nec orare, postquam gradum perfectionis huiusmodi fuerit assecutus; quia tunc sensualitas est ita perfecte spiritui et rationi subiecta, quod homo potest libere corpori concedere quidquid placet.

893 (3) Quod illi, qui sunt in praedicto gradu perfectionis et spiritu libertatis, non sunt humanae subiecti oboedientiae, nec ad aliqua praecepta Ecclesiae obligantur; quia, ut asserunt, «ubi spiritus Domini, ibi libertas» [*2Cor 3,17*].

894 (4) Quod homo potest ita finalem beatitudinem secundum omnem gradum perfectionis in praesenti assequi, sicut eam in vita obtinebit beata.

895 (5) Quod quaelibet intellectualis natura in se ipsa naturaliter est beata, quodque anima non indiget lumine gloriae, ipsam elevante ad Deum videndum et eo beate fruendum.

896 (6) Quod se in actibus exercere virtutum est hominis imperfecti, et perfecta anima licentiat a se virtutes.

897 (7) Quod mulieris osculum, cum ad hoc natura non inclinet, est mortale peccatum; actus autem carnalis, cum ad hoc natura inclinet, peccatum non est, maxime cum tentatur exercens.

898 (8) Quod in elevatione corporis Iesu Christi non debent assurgere nec eidem reverentiam exhibere: asserentes, quod esset imperfectionis eisdem, si a puritate et altitudine suae contemplationis tantum descenderent, quod circa ministerium seu sacramentum Eucharistiae aut circa passionem humanitatis Christi aliqua cogitarent.

899 [*Censura:*] Nos sacro approbante Concilio sectam ipsam cum praemissis erroribus damnamus et reprobamus omnino inhibentes districtius, ne quis ipsos de cetero teneat, approbet vel defendat.

b) Constitutio *Fidei catholicae*

Alcune dottrine di Pietro di Giovanni Olivi (Olieu) OFM, guida degli spirituali, erano già state esaminate nel 1274 per ordine del suo ministro generale. In questa occasione erano state bruciate le sue opere sotto accusa. Nel 1282-83 i suoi scritti erano stati nuovamente censurati da 7 maestri parigini. Questi avevano dichiarato 34 proposizioni «malsonanti» e «pericolose» e avevano composto contro di esse 22 proposizioni dogmatiche che Pietro aveva dovuto sottoscrivere. Egli, protestando la sua fedeltà alla chiesa, era morto il 14 marzo 1298. La disputa attorno ai suoi ammaestramenti tuttavia continuava, finché il concilio di Vienne portò a termine il processo iniziato dalla curia papale nel 1309. L'affermazione di Olivi sulla ferita del costato di Cristo (*901) si trova nella sua *Postilla* ▷

Errores Petro Iohannis Olivio attributi

900 [*De duabus naturis Christi.*] Fidei catholicae fundamento, praeter quod, teste Apostolo, nemo potest aliud ponere [*cf. 1Cor 3,11*], firmiter inhaerentes, aperte cum sancta matre Ecclesia confitemur, unigenitum Dei Filium in iis omnibus, in quibus Deus Pater exsistit, una cum Patre aeternaliter subsistentem, partes nostrae naturae simul unitas, ex quibus ipse in se verus Deus exsistens fieret verus homo, humanum videlicet corpus passibile et animam intellectivam seu rationalem, ipsum corpus vere per se et essentialiter in-

(2) Quando l'uomo ha raggiunto tale grado di perfezione non ha più bisogno né di digiunare, né di pregare, poiché allora i sensi sono soggetti perfettamente allo spirito e alla ragione, così che l'uomo può concedere liberamente al corpo quello che gli piace. 892

(3) Quelli che si trovano in questo grado di perfezione e in questo spirito di libertà, non sono soggetti ad alcuna autorità umana, né obbligati ad alcun precetto della chiesa, perché, come affermano, «dove c'è lo spirito del Signore c'è la libertà» [*2Cor 3,17*]. 893

(4) L'uomo può conseguire nella vita presente la beatitudine finale mediante tutti i gradi di perfezione, come l'otterrà nella vita beata. 894

(5) Ogni natura intellettuale è beata naturalmente in se stessa e l'anima non ha bisogno del lume della gloria, che la elevi a vedere Dio e a goderlo beatamente. 895

(6) Esercitarsi nella virtù è proprio dell'uomo imperfetto e l'anima perfetta non ne ha bisogno. 896

(7) Baciare una donna senza inclinazione naturale è peccato mortale, ma l'atto carnale, se la natura vi inclina, non è peccato, specie quando chi lo commette è tentato. 897

(8) All'elevazione del corpo di Cristo i perfetti non devono alzarsi, né mostrare alcuna riverenza, affermando che sarebbe per essi segno di imperfezione, se dalla purezza e dall'altezza della loro contemplazione discendessero tanto da meditare sul mistero o sacramento dell'eucaristia o sulla passione dell'umanità di Cristo. 898

[*Censura:*] Noi condanniamo e riproviamo totalmente, con il consenso del santo concilio, questa setta con i suoi errori, proibendo severamente che in avvenire qualcuno possa ritenerli, approvarli o difenderli. 899

b) Costituzione *Fidei catholicae*

in Johannem (non pervenutaci nella sua forma originaria: tutti i passi ambigui sono stati tolti; furono soppressi anche i passi colpiti dalla censura; cf. F. Ehrle, in ArchLKGMA 3[1887] 489-491). Sulla dottrina circa l'anima umana (*902) cf. le sue *Quaestiones in Sententias*, l. II, q. 51 56 59 (edite da B. Jansen, vol. 2 [Quaracchi 1924] 104-126 136-198 [cf. 302-304 518-568]). Sull'effetto del battesimo (*903s) cf. la *Quaestio de merito Christi* (Codex Vaticanus Burghesianus 1273, fol. 54-60).
Ed.: *Clementinae*, l. I, tit. 1, c. 1 (Frdb 2, 1133s) / MaC 25, 410E-411D / HaC 7, 1359C-1360A / COD 360s.

Errori attribuiti a Pietro di Giovanni Olivi

[*Le due nature di Cristo.*] Aderendo fermamente al fondamento della fede cattolica, del quale, secondo l'apostolo, nessuno può farne uno diverso [*cf. 1Cor 3,11*], confessiamo apertamente con la santa madre chiesa che l'unigenito figlio di Dio, eternamente sussistente col Padre in tutto ciò in cui il padre è Dio, ha assunto nel tempo e nel seno verginale [di Maria], per elevarle all'unità della sua ipostasi e della sua persona, le parti della nostra natura unite insieme, per cui egli, che esiste in sé come vero Dio, è divenuto vero uo- 900

formantem, assumpsisse ex tempore in virginali thalamo ad unitatem suae hypostasis et personae.

901 [*De vulnere lateris Christi.*] Et quod in hac assumpta natura ipsum Dei Verbum pro omnium operanda salute non solum affigi cruci et in ea mori voluit, sed etiam emisso iam spiritu perforari lancea sustinuit latus suum, ut exinde profluentibus undis aquae et sanguinis [*cf. Io 19,34*] formaretur unica et immaculata ac virgo sancta mater Ecclesia, coniux Christi, sicut de latere primi hominis soporati Eva sibi in coniugium est formata [*cf. Gn 2,21s*], ut sic certae figurae primi et veteris Adae, qui secundum Apostolum «est forma futuri» [*Rm 5,14*], in nostro novissimo Adam [*cf. 1Cor 15,45*], id est Christo, veritas responderet.

Haec est, inquam, veritas, illius praegrandis aquilae vallata testimonio, quam propheta vidit Ezechiel [*cf. Ez 1,4-28*] animalibus ceteris evangelicis transvolantem, beati Iohannis videlicet, Apostoli et Evangelistae, qui sacramenti huius rem gestam narrans et ordinem in Evangelio suo dixit: «Ad Iesum autem cum venissent, ut viderunt eum iam mortuum, non fregerunt eius crura, sed unus militum lancea latus eius aperuit, et continuo exivit sanguis et aqua; et qui vidit, testimonium perhibuit, et verum est testimonium eius, et ille scit, quia vera dicit, ut et vos credatis» [*Io 19,33-35*].

Nos igitur ad tam praeclarum testimonium ac sanctorum Patrum et Doctorum communem sententiam apostolicae considerationis, ad quam dumtaxat haec declarare pertinet, aciem convertentes, sacro approbante Concilio, declaramus, praedictum Apostolum et Evangelistam Ioannem rectum in praemissis factae rei ordinem tenuisse, narrando, quod Christo «iam mortuo unus militum lancea latus eius aperuit».

902 [*De anima ut forma corporis.*] Porro doctrinam omnem seu positionem temere asserentem, aut vertentem in dubium, quod substantia animae rationalis seu intellectivae vere ac per se humani corporis non sit forma, velut erroneam ac veritati catholicae inimicam fidei, praedicto sacro approbante Concilio reprobamus: definientes, ut cunctis nota sit fidei sincerae veritas ac praecludatur universis erroribus aditus, ne subintrent, quod quisquis deinceps asserere, defendere seu tenere pertinaciter praesumpserit, quod anima rationalis seu intellectiva non sit forma corporis humani per se et essentialiter, tamquam haereticus sit censendus.

903 [*De effectu baptismi.*] Ad hoc baptisma unicum baptizatos omnes in Christo regenerans est, sicut unus Deus ac fides unica [*cf. Eph 4,5*] ab omnibus fideliter confitendum, quod celebratum in aqua in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti credimus esse tam adultis quam parvulis communiter perfectum remedium ad salutem.

904 Verum quia quantum ad effectum baptismi in parvulis reperiuntur doctores quidam theologi opiniones contrarias habuisse, quibusdam ex ipsis dicentibus, per virtutem baptismi parvulis quidem culpam remitti, sed gratiam non conferri, aliis econtra asserentibus, quod et culpa iisdem in baptismo remittitur, et virtutes ac informans gratia infunduntur quoad habitum [*cf. *780*], etsi non pro illo tempore quoad usum:

mo: cioè l'umano corpo passibile, e l'anima intellettiva, ossia razionale, che informa veramente il corpo per sé ed essenzialmente.

[*La ferita del costato di Cristo.*] E professiamo anche che in questa natura, così assunta, lo stesso verbo di Dio non solo volle, per operare la salvezza di tutti, essere inchiodato e morire sulla croce, ma permise anche che dopo aver reso lo spirito, il suo fianco venisse trapassato dalla lancia, perché dall'acqua e dal sangue [*cf. Gv 19,34*] che ne fluirono, si formasse l'unica, immacolata, e vergine santa madre chiesa, sposa di Cristo, come dal fianco del primo uomo addormentato fu formata, perché fosse sua sposa, Eva [*cf. Gn 2,21s*]; e in tal modo alla figura del primo e vecchio Adamo, che secondo l'apostolo «è figura di colui che deve venire» [*Rm 5,14*], corrispondesse la verità nel nostro nuovo Adamo [*cf. 1Cor 15,45*], cioè in Cristo. 901

Questa, diciamo, è la verità, confermata dalla testimonianza di quell'aquila enorme che il profeta Ezechiele [*cf. Ez 1,4-28*] vide volare sopra gli animali degli altri evangelisti, cioè Giovanni apostolo ed evangelista, il quale rivelando la natura e l'ordine di questo mistero, disse nel suo evangelo: «Venuti però da Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue ed acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera e egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate» [*Gv 19,33-35*].

Noi, quindi, rivolgendo la nostra attenzione a una testimonianza così eccelsa e alla comune opinione dei santi padri e dei dottori, cui solo appartiene definire queste cose, con il consenso del santo concilio, dichiariamo che l'apostolo ed evangelista Giovanni nel narrare quanto abbiamo riferito ha rispettato il vero ordine degli avvenimenti, raccontando che «uno dei soldati aprì con la lancia il fianco a Cristo» che era già morto.

[*L'anima come forma del corpo.*] Inoltre, sempre con il consenso del santo concilio, riproviamo come erronea e contraria alla verità della fede cattolica, ogni dottrina o tesi che asserisce temerariamente o suggerisce sotto forma di dubbio che la sostanza dell'anima razionale o intellettiva non è veramente e per sé la forma del corpo umano; e definiamo, perché sia nota a tutti la verità della pura fede e sia sbarrata la via ad ogni errore, che chiunque, in futuro, oserà asserire, difendere o sostenere con pertinacia che l'anima razionale o intellettiva, non è la forma del corpo umano per sé ed essenzialmente, debba ritenersi come eretico. 902

[*L'effetto del battesimo.*] È anche necessario che tutti professino fedelmente un unico battesimo che rigenera tutti i battezzati in Cristo, come si deve confessare che vi è un solo Dio e un'unica fede [*cf. Ef 4,5*]. E crediamo che esso, amministrato con l'acqua nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, sia un perfetto e comune mezzo di salvezza tanto per gli adulti quanto per i bambini. 903

È vero che per quanto riguarda l'effetto del battesimo nei bambini, si manifestano opinioni contrastanti tra i teologi: alcuni, infatti, dicono che in virtù del battesimo ai piccoli viene rimessa la colpa, ma non viene data la grazia; altri, invece, affermano che nel battesimo viene rimessa loro la colpa e vengono infuse le virtù e la grazia santificante, ma come disposizioni [*cf. *780*], perché a causa dell'età non ne possono usare: 904

Nos autem attendentes generalem efficaciam mortis Christi, quae per baptisma applicatur pariter omnibus baptizatis, opinionem secundam, quae dicit, tam parvulis quam adultis conferri in baptismo informantem gratiam et virtutes, tamquam probabiliorem, et dictis Sanctorum et doctorum modernorum theologiae magis consonam et concordem, sacro approbante Concilio duximus eligendam.

c) Constitutio *Ex gravi ad Nos*

De usura

906 ... Si quis in illum errorem inciderit, ut pertinaciter affirmare praesumat, exercere usuras non esse peccatum, decernimus eum velut haereticum puniendum.

d) Constitutio *Exivi de paradiso*

Il c. 6 della regola di s. Francesco confermata da Onorio III stabilisce che la proprietà sia privata che comunitaria è da escludersi, mantenendo il semplice «uso» delle cose. La bolla tenta di risolvere la contesa tra i frati minori circa l'interpretazione di questo punto della regola. Viene criticato quanto soprattutto Pietro di Giovanni Olivi aveva sostenuto della concezione spiritualista della povertà dell'ordine: «È eretico affermare che nel voto ▷

Error de obligatione voti paupertatis (Franciscanae)

908 ... Succrevit non parum scrupulosa quaestio inter fratres, videlicet: utrum ex suae professione regulae obligentur ad arctum et tenuem sive pauperem usum rerum; quibusdam ex ipsis credentibus et dicentibus quod, sicut quoad dominium rerum habent ex voto abdicationem arctissimam, ita ipsis quoad usum arctitudo maxima et exilitas est indicta; aliis in contrarium asserentibus, quod ex professione sua ad nullum usum pauperem qui non exprimatur *in* regula obligantur, licet teneantur ad usum moderatum temperantiae, sicut et magis ex condecenti, quam ceteri christiani.

Volentes itaque conscientiarum praedictorum fratrum providere quieti et his altercationibus finem dare, declarando dicimus, quod fratres Minores ex professione suae regulae specialiter obligantur ad arctos usus seu pauperes, qui in ipsorum regula continentur, et eo obligationis modo, sub quo continet seu ponit regula dictos usus. Dicere autem, sicut aliqui asserere perhibentur, quod haereticum sit, tenere usum pauperem includi vel non includi sub voto evangelicae paupertatis, praesumptuosum et temerarium iudicamus.

Quanto a noi, tenendo presente l'efficacia generale della morte di Cristo, che viene ugualmente applicata per mezzo del battesimo a tutti i battezzati, con il consenso del concilio, riteniamo che debba scegliersi la seconda opinione, per cui nel battesimo vengono infuse sia ai bambini che agli adulti la grazia santificante e le virtù, come la più probabile, la più consona e più conforme alle opinioni dei santi e dei moderni dottori di teologia.

c) Costituzione *Ex gravi ad Nos*

Ed.: *Clementinae*, l. V, tit. 5, c. 1 (Frdb 2, 1184) / MaC 25, 411DE / HaC 7, 1360A / COD 384s.

Usura

... Se qualcuno fosse caduto in quell'errore, per cui presuma di affermare in modo pertinace che esercitare l'usura non è peccato, decretiamo che debba essere punito come eretico. 906

d) Costituzione *Exivi de paradiso*

della povertà evangelica non sia compreso l'uso povero» («Haereticum est dicere, in voto paupertatis evangelicae usum pauperem non includi»; Codex Vaticanus Burghesianus 358 fol. 193rb). – *Ed.*: *Clementinae*, l V, tit. 11, c. 1 (Frdb 2, 1198s) / BullFr 5, 85 / COD $400_{16\text{-}31}$.

Errore circa l'obbligo del voto della povertà (francescana)

... Da quanto precede è sorta tra i frati una questione spinosa: se, cioè, dalla professione della regola siano obbligati ad un uso limitato e scarso, ossia povero, delle cose. Qualcuno di loro, infatti, crede e dice che, come i frati col loro voto si impegnano a una strettissima rinunzia alla proprietà, così viene imposta loro una sobrietà e una povertà estrema nell'uso; altri, al contrario, affermano che in forza della loro professione religiosa sono obbligati a un uso povero dei beni solo nei casi previsti nella regola, anche se sono tenuti a un uso moderato secondo temperanza, come e più degli altri cristiani. 908

Volendo tranquillizzare la coscienza dei frati e porre fine a questa discussione affermiamo che i frati Minori dalla professione della loro regola sono obbligati a quegli usi limitati e poveri, indicati dalla stessa regola, e secondo quella forma di obbligo che essa stabilisce per tali usi. Invece giudichiamo presuntuoso e temerario dire, come qualcuno afferma, che sia eretico ritenere l'uso povero incluso o escluso nel voto di povertà evangelica.

IOHANNES XXII: 7 Aug. 1316 – 4 Dec. 1334

910-916: Const. *Gloriosam Ecclesiam*, 23 Ian. 1318

I frati minori si erano divisi nell'interpretazione della regola di san Francesco quanto all'uso povero delle cose. I «conventuali» ammettevano proprietà comunitaria, redditi fissi e possesso di immobili, gli «spirituali» rifiutavano ciò. Alcuni degli spirituali, con l'approvazione di Celestino V, nel 1294 si erano ritirati dalle comunità fondando una propria congregazione: «i poveri eremiti», chiamati nel linguaggio popolare anche «fraticelli» L'abolizione dei decreti di Celestino V da parte di Bonifacio VIII (8 aprile 1295) li aveva privati della loro indipendenza. Essi ricusarono di riunirsi all'ordine dei frati minori, ciò che Clemente V (*Exivi de paradiso*, 6 maggio 1312 [cf. *908]) e Giovanni XXII (*Sancta Romana Ecclesia*, 30 dic 1317) richiedevano. Giacché essi identificavano la loro regola e interpretazione con l'evangelo stesso, designarono Giovanni XXII, che concedeva qual-

De Ecclesia et de sacramentis, contra Fraticellos

910 § 12. ... Praedicti temeritatis atque impietatis filii, ut habet fide digna relatio, ad eam sunt mentis inopiam devoluti, quod adversus praeclarissimam et saluberrimam christianae fidei veritatem impie sentiunt, sacramenta Ecclesiae veneranda contemnunt et in gloriosum Ecclesiae Romanae primatum, cunctis nationibus percellendum, ab ipso conterendi citius impetu caeci furoris impingunt.

911 (1) § 14. Primus itaque error, qui de istorum officina tenebrosa prorumpit, duas fingit ecclesias, unam carnalem, divitiis pressam, effluentem divitiis, sceleribus maculatam, cui Romanum praesulem aliosque inferiores praelatos dominari asserunt; aliam spiritualem, frugalitate mundam, virtute decoram, paupertate succinctam, in qua ipsi soli eorumque complices continentur, cui etiam ipsi spiritualis vitae merito, si qua fides est adhibenda mendaciis, principantur.

912 (2) § 16. Secundus error, quo praedictorum insolentium conscientia maculatur, venerabiles Ecclesiae sacerdotes aliosque ministros sic iurisdictionis et ordinis clamitat auctoritate desertos, ut nec sententias ferre, nec sacramenta conficere, nec subiectum populum instruere valeant vel docere, illos fingentes omni ecclesiastica potestate privatos, quos a sua perfidia viderint alienos: quia apud ipsos solos (ut ipsi somniant) sicut spiritualis vitae sanctitas, sic auctoritas perseverat, in qua re Donatistarum sequuntur errorem ...

913 (3) § 18. Tertius istorum error in Waldensium errore coniurat, quoniam et ii et illi in nullum eventum asserunt fore iurandum, dogmatizantes mortalis criminis contagione pollui et poena teneri, quos contigerit iuramenti religione constringi.

914 (4) § 20. Quarta huiusmodi impiorum blasphemia de praedictorum Waldensium venenato fonte prorumpens, sacerdotes rite etiam et legitime secun-

GIOVANNI XXII: 7 agosto 1316 – 4 dic. 1334

910-916: Costituzione *Gloriosam Ecclesiam*, 23 genn. 1318

che mitigazione, nemico dell'evangelo, che conseguentemente avrebbe perduto ogni potere giurisdizionale e sacerdotale. I loro errori, almeno in parte, sono desunti dalla *Postilla super Apocalypsim* di Pietro di Giovanni Olivi, condannata dal papa l'8 febbr. 1326. Non essendo stata ancora pubblicata, al suo posto (secondo J. Koch, ThQ 113 [1932] 145-147) si può ricorrere a estratti di otto censori, che nel 1319/20 redassero un Votum sulla Postilla. Questo «votum» fu edito da St. Baluzi - I.D. Mansi, *Miscellanea*, 2 (Lucca 1761) 258-270. Sulla proposizione 1 cf. il «votum», art. 5 7 9 17; cf. 12 18s; sulla prop. 5 cf. ib. art. 3s 9 16 22. – *Ed.*: BullTau 4, 263b-266a / BullCocq 3/II, 162a-163b / BullFr 5, 139-141 (n. 302) / DuPlA 1/I, 291ab.

La chiesa e i sacramenti, contro i fraticelli

§ 12. ... I suddetti figli della temerità e dell'empietà, come dice un rap- 910
porto degno di fede, sono caduti in una tale povertà di mente, che pensano empiamente contro la luminosissima e salutarissima verità della fede cristiana, disprezzano i venerandi sacramenti della chiesa e, spinti da un preciso impulso di cieco furore per calpestarlo più rapidamente, si scagliano contro il glorioso primato della chiesa romana, con l'intento di abbatterlo presso tutte le nazioni.

(1) § 14. Il primo errore dunque che erompe dalla tenebrosa officina di 911
costoro, si immagina due chiese, una carnale, schiacciata dalle ricchezze e di ricchezze traboccante, macchiata di delitti, sulla quale asseriscono che domina il presule romano e gli altri prelati inferiori; l'altra, spirituale, pura per la semplicità, onorata per la virtù, con la veste succinta della povertà, nella quale sono accolti solo loro e i loro complici, su cui essi stessi regnano anche per il merito di una vita spirituale, se si può prestare una qualche fede alle menzogne.

(2) § 16. Il secondo errore di cui si macchia la coscienza dei predetti in- 912
solenti, proclama ad alta voce che i venerabili sacerdoti della chiesa e gli altri ministri sono privi della autorità di giurisdizione e di ordine, di modo che non possono né dare sentenze, né somministrare i sacramenti, né istruire e insegnare al popolo soggetto, immaginando privi di ogni potestà ecclesiastica quelli che considerano lontani dalla loro perfidia: poiché presso di loro soltanto permane (come vaneggiano loro stessi) sia la santità di una vita spirituale, e così anche l'autorità, e in questo seguono l'errore dei Donatisti ...

(3) § 18. Il terzo errore di costoro si collega con l'errore dei valdesi, da- 913
to che questi e quelli affermano che non si deve giurare in nessuna situazione, insegnando che si macchiano del contagio di colpa mortale e devono sottostare alla pena, coloro ai quali fosse capitato di essere costretti a un giuramento per timore religioso.

(4) § 20. La quarta bestemmia di questi empi, che prorompe dalla sor- 914
gente avvelenata dei suddetti valdesi, inventa che i sacerdoti ordinati secon-

dum formam Ecclesiae ordinatos, quibuslibet tamen criminibus pressos, non posse conficere vel conferre ecclesiastica sacramenta confingit.

915 (5) § 22. Quintus error sic istorum hominum mentes obcaecat, ut Evangelium Christi in se solis hoc in tempore asserant esse completum, quod hactenus (ut ipsi somniant) obtectum fuerat, immo prorsus exstinctum.

916 § 24. Multa sunt alia, quae isti praesumptuosi homines contra coniugii venerabile sacramentum garrire dicuntur, multa, quae de cursu temporum et fine saeculi somniant, multa, quae de Antichristi adventu, quem iamiam instare asserunt, flebili vanitate divulgant. Quae omnia, quia partim haeretica, partim insana, partim fabulosa cognoscimus, damnanda potius cum suis auctoribus, quam stilo prosequenda aut refellenda censemus. ...

921-924: Const. *Vas electionis*, 24 Iul. 1321

Nella contesa circa l'autorizzazione di confessare Giovanni de Polliaco (Pouilly), maestro all'università di Parigi, sosteneva, contro i frati mendicanti, il diritto esclusivo dei parroci. Egli fu accusato presso la curia di Avignone. Alla base del suo errore c'è un'erronea concezione della chiesa. Le proposizioni riprovate sono contenute nella sua risposta avignonese agli articoli a lui rimproverati: proposizione 1 = risposta all'art. 3, prop. 2 e 3 =

Errores Iohannis de Polliaco de iurisdictione in confitentes

921 (1) Quod confessi fratribus, habentibus licentiam generalem audiendi confessiones, tenentur eadem peccata, quae confessi fuerant, iterum confiteri proprio sacerdoti.

922 (2) Quod stante Statuto [*Concilii Lateranensis IV, *812*] *Omnis utriusque sexus* edito in concilio generali ita Romanus Pontifex non potest facere, quod parochiani non teneantur confiteri omnia peccata sua semel in anno proprio sacerdoti, quem dicit esse parochialem curatum; immo nec Deus posset hoc facere: quia, ut dicebat, implicat contradictionem.

923 (3) Quod Papa non potest dare generalem potestatem audiendi confessiones, immo nec Deus, quin confessus habenti generalem licentiam teneatur iterum confiteri suo proprio sacerdoti, quem dicit esse (ut praemittitur) parochialem curatum.

924 [*Censura:*] ... Comperimus, praemissos articulos doctrinam non sanam, sed periculosam multum et veritati contrariam continere. Quos etiam articulos omnes et singulos idem magister Ioannes ... revocavit ... . Omnes articulos et quemlibet eorum tamquam falsos et erroneos et a doctrina sana devios auctoritate Apostolica damnamus et reprobamus de fratrum Nostrorum consilio ..., doctrinam ipsis contrariam veram esse et catholicam asserentes ...

do il rito e in modo legittimo conforme alla norma della chiesa, gravati tuttavia di un delitto qualsiasi, non possono celebrare o conferire i sacramenti della chiesa.

(5) § 22. Il quinto errore a tal punto acceca le menti di questi uomini, 915
che affermano che l'evangelo di Cristo in loro soltanto, in questo tempo, è realizzato compiutamente, e che fino ad ora (come essi stessi vaneggiano) era stato oscurato, o meglio del tutto estinto.

§ 24. Sono molte le altre cose che si dice che questi uomini presuntuosi 916
vanno cianciando contro il venerabile sacramento del matrimonio, molte quelle che sul corso dei tempi e sulla fine del mondo vanno sognando, molte quelle che divulgano con infelice vanità attorno alla venuta dell'Anticristo, che affermano essere ormai presente. Tutte queste cose, poiché le riconosciamo in parte eretiche, in parte deliranti, in parte favolistiche, Noi stabiliamo che debbano essere condannate assieme ai loro autori, piuttosto che doverle incalzare o confutare con gli scritti. ...

921-924: Costituzione *Vas electionis*, 24 luglio 1321

risposta all'art 4; il testo è pubblicato da J. Koch, in ThQ 113(1932) 148s. Il suo scritto di revoca è pubblicato in DenCh 2, 245 (n. 799). Gli stessi errori, riapparsi un secolo più tardi, furono di nuovo condannati da Eugenio IV nella costituzione *Gregis nobis* del 16 genn 1447 (BullTau 5, 85s). – *Ed.*: DenCh 2, 243s (n 798) / *Extravagantes communes*, l. V, tit. 3, c. 2 (Frdb 2, 1291) / MaC 25, 576E-577A.

Errori di Giovanni de Pouilly circa la giurisdizione sui penitenti

(1) Coloro che si sono confessati a dei frati che hanno un permesso gene- 921
rale di ascoltare le confessioni, sono tenuti a confessare di nuovo al proprio sacerdote i medesimi peccati che avevano confessato.

(2) Dato che esiste lo Statuto *Omnis utriusque sexus* promulgato nel con- 922
cilio generale [*Concilio Lateranense IV, *812*], il romano pontefice non può fare in modo che i parrocchiani non siano tenuti a confessare tutti i loro peccati una volta all'anno al proprio sacerdote, che, per sua affermazione, è il curato della parrocchia; anzi neppure Dio potrebbe fare questo: poiché, come diceva, comporta una contraddizione.

(3) Il papa non può dare il potere generale di ascoltare le confessioni, an- 923
zi nemmeno Dio, senza che colui che si è confessato a chi ha un permesso generale, non sia tenuto a confessarsi di nuovo al suo proprio sacerdote, che, per sua affermazione, (come si è detto prima) è il curato della parrocchia.

[Censura:] ... Abbiamo accertato che gli articoli suddetti contengono 924
una dottrina non sana, ma molto pericolosa e contraria alla verità. Questi stessi articoli, tutti e singolarmente, lo stesso maestro Giovanni ... li ha ritrattati ... . Noi, in forza dell'autorità apostolica e conformemente al consiglio dei Nostri fratelli, condanniamo e respingiamo tutti questi articoli e ognuno di loro, come falsi ed erronei e in contraddizione con la sana dottrina ..., affermando che la dottrina a essi contraria è vera e cattolica ...

925-926: Ep. *Nequaquam sine dolore* ad Armenios, 21 Nov. 1321

Il testo riportato è una ripetizione quasi letterale di una parte della professione di fede di Michele Paleologo (*857-858); si deve notare però l'aggiunta: «e in luoghi diversi» («ac locis disparibus»; *926), con cui si allude al limbo. Alcune edizioni più antiche presentano un testo che conferma ciò. Infatti dopo le parole: «vengono però puniti con diverse pene e in diversi luoghi» («poenis tamen ac locis disparibus puniendas»), aggiungono: «le

De sorte defunctorum

925 [*Docet Romana Ecclesia*] ... illorum vero animas, qui post sacramentum baptismatis susceptum nullam omnino peccati maculam incurrerunt, illas etiam, quae post contractam peccati maculam vel in suis manentes corporibus vel eisdem exutae sunt purgatae, in caelum mox recipi.

926 Illorum autem animas, qui in mortali peccato vel cum solo originali decedunt, mox in infernum descendere, poenis tamen ac locis disparibus puniendas.

930-931: Const. *Cum inter nonnullos*, 12 Nov. 1323

L'affermazione respinta in questa bolla fu dapprima designata eretica dall'inquisitore Giovanni de Belna OP nel 1231. Contro la sua censura i francescani spirituali si appellarono al papa, richiamandosi soprattutto al decreto *Exiit qui seminat* di Niccolò III del 14 ag 1279, dove si legge: «Affermiamo che una tale rinuncia, sia privata che comunitaria, per amore di Dio alla proprietà di tutte le cose è meritoria e santa: anche Cristo l'insegnò con la sua parola e la confermò col suo esempio, mostrando la via della perfezione» («Dicimus quod abdicatio proprietatis huiusmodi omnium rerum tam in speciali quam in communi propter Deum meritoria est et sancta: quam et Christus, viam ostendens perfectionis, verbo docuit et exemplo firmavit»; Bonifacio VIII, *Decretales* [= «*Liber Sextus*»], l V, tit. 12, c. 3 [Frdb 2, 1109-1121 / BullFr 3, 407AB]).

Error Spiritualium de paupertate Christi

930 Cum inter nonnullos viros scholasticos saepe contingat in dubium revocari, utrum pertinaciter affirmare, Redemptorem nostrum ac Dominum Iesum Christum eiusque Apostolos in speciali non habuisse aliqua nec in communi etiam, haereticum sit censendum, diversa et adversa etiam sentientibus circa illud:
Nos, huic concertationi finem imponere cupientes, assertionem huiusmodi pertinacem – cum Scripturae sacrae, quae in plerisque locis ipsos nonnulla habuisse asserit, contradicat expresse, ipsamque Scripturam sacram, per quam utique fidei orthodoxae probantur articuli, quoad praemissa fermentum aperte supponat continere mendacii, ac per consequens, quantum in ea est, eius in totum fidem evacuans, fidem catholicam reddat, eius probationem adimens, dubiam et incertam – deinceps erroneam fore censendam et haereticam, de fratrum Nostrorum consilio hoc perpetuo declaramus edicto.

925-926: Lettera *Nequaquam sine dolore* agli Armeni, 21 nov. 1321

anime dei bambini subiscono infatti nel limbo la pena della perdita (della beatitudine eterna), non dei sensi» («nimirum puerorum animas poena damni, non sensus, in limbo afficiendas»): questa però è una nota marginale inserita più tardi nel testo della bolla, come appare chiaramente dall'edizione di F. Segarra.
Ed.: F. Segarra, in EstEcl 5(1926) 441 / BarAE, nell'anno 1321, n. 11.

La sorte dei defunti

[*La chiesa romana insegna*] ... in verità, le anime di coloro che dopo aver ricevuto il sacramento del battesimo non sono cadute assolutamente in alcuna macchia di peccato, e anche quelle che, dopo aver contratto una macchia di peccato, si sono purificate, sia mentre erano nei corpi, sia dopo essere uscite da essi, sono subito accolte in cielo. 925

Le anime invece di coloro che muoiono in peccato mortale o con il solo peccato originale, discendono subito all'inferno, per essere tuttavia punite con diverse pene e in diversi luoghi. 926

930-931: Costituzione *Cum inter nonnullos*, 12 nov. 1323

Il capitolo generale dell'ordine dei frati minori tenuto a Perugia nel 1322 difese questa affermazione. L'aspra discussione circa la povertà evangelica e perfetta di Cristo e dei frati minori indusse numerose dichiarazioni di Giovanni XXII, tra le quali quella della bolla qui riportata emerge per l'obbligatorietà del suo ammaestramento. La violenta contesa proseguì. Giovanni XXII difese nelle bolle *Quia quorundam* del 10 nov. 1324 e *Quia vir reprobus* del 16 nov. 1329 la sua concezione contro il rimprovero di eresia.
Ed: Giovanni XXII, *Extravagantes communes*, tit. 14, c. 4 (Frdb 2, 1229s) / DuPlA 1/I (1724) 295b-296a / BullFr 5, 256-259.

Errore degli Spirituali circa la povertà di Cristo

Dal momento che presso non pochi maestri della scuola, capita spesso che venga messo in dubbio se si debba considerare eretico l'affermare con pertinacia che il nostro Redentore e Signore Gesù Cristo e i suoi apostoli, non hanno mai posseduto nulla, né in privato e nemmeno in comune, a coloro che pensano cose diverse e anche contrarie in ordine a questo: 930
Noi, desiderando porre fine a questa disputa, secondo il consiglio dei Nostri fratelli, con questo editto di carattere generale, dichiariamo che una tale pertinace affermazione, da questo momento in poi, dovrà essere ritenuta erronea ed eretica, – dal momento che contraddice chiaramente la sacra Scrittura che in parecchi luoghi afferma che costoro hanno posseduto alcune cose, e dato che afferma apertamente che la stessa sacra Scrittura, in virtù della quale soprattutto vengono dimostrati gli articoli della fede ortodossa, contiene, per quel che riguarda le cose suddette, un fermento di menzogna, e dato che, in conseguenza, per quanto la riguarda, svuotando totalmente la sua credibilità, rende la fede cattolica, togliendo via la sua argomentazione probante, dubbia e incerta –.

931 Rursus in posterum pertinaciter affirmare, quod Redemptori nostro praedicto eiusque Apostolis, iis quae ipsos habuisse Scriptura sacra testatur, nequaquam ius ipsis utendi competierit, nec illa vendendi seu donandi ius habuerint aut ex ipsis alia acquirendi, quae tamen ipsos de praemissis fecisse Scriptura sacra testatur seu ipsos potuisse facere supponit expresse;
cum talis assertio ipsorum usum et gesta evidenter includat, in praemissis non iusta
– quod utique de usu, gestis seu factis Redemptoris nostri Dei Filii sentire nefas est, sacrae Scripturae contrarium et doctrinae catholicae inimicum –
assertionem ipsam pertinacem, de fratrum Nostrorum consilio, deinceps erroneam fore censendam merito ac haereticam declaramus.

941-946: Const. *Licet iuxta doctrinam* ad episc. urbis Worcester, 23 Oct. 1327

Questa bolla respinge gli errori di un regalismo estremo contenuti nel *Defensor pacis* del maestro parigino Marsilio da Padova. L'opera fu terminata nel 1324, ma pubblicata solo nel 1326. Si è incerti se Giovanni de Janduno ne sia coautore. La bolla riporta gli asserti erronei non letteralmente, ma secondo il loro senso. Vengono elencati due volte, una volta nella parte principale della bolla e un po' variati alla fine della bolla stessa. Essi vengono condannati in quest'ultima forma. Il testo qui riportato presenta perciò questa se- ▷

Errores Marsilii Patavini de constitutione Ecclesiae

941 (1) Quod illud, quod de Christo legitur in Evangelio beati Matthaei [*Mt 17,27*], quod ipse solvit tributum Caesari, quando staterem sumptum ex ore piscis illis qui petebant didrachma iussit dari, hoc fecit non condescensive e liberalitate suae pietatis, sed necessitate coactus.[1]

942 (2) Quod beatus Petrus Apostolus non fuit plus caput Ecclesiae quam quilibet aliorum Apostolorum, nec habuit plus auctoritatis, quam habuerunt alii Apostoli, et quod Christus nullum caput dimisit Ecclesiae, nec aliquem fecit vicarium suum.[1]

943 (3) Quod ad Imperatorem spectat, corrigere Papam et punire, ac instituere et destituere.[1]

944 (4) Quod omnes sacerdotes, sive sit Papa, sive archiepiscopus, sive sacerdos simplex quicumque, sunt aequalis auctoritatis et iurisdictionis ex insti-

***941** [1] Cf dictio II, c 4, § 10-11 (Scholz 168-172).
***942** [1] Cf d. II, c. 15, § 3-4; c. 16, § 5 8 9; c 22, § 5; c 28 (Scholz 327-329 340-346 423s 528-575).

E così anche, per l'avvenire, ⟨deve essere ritenuto erroneo ed eretico⟩ affermare con pertinacia che al Redentore nostro sopra nominato e ai suoi Apostoli, non sia spettato in alcun modo il diritto di usare quelle cose che la sacra Scrittura attesta che essi stessi possedevano, e che essi non abbiano avuto neppure il diritto di venderle o donarle o anche di acquistare con queste altre cose, e questo invece, in riferimento alle cose suddette, la sacra Scrittura attesta che loro stessi hanno fatto, o afferma chiaramente che avrebbero potuto fare; 931
dal momento che una tale affermazione include in modo evidente un comportamento e azioni degli stessi, nelle cose prima dette, non conformi a verità,
– poiché in ogni caso sul comportamento pratico, sulle azioni o sui fatti del nostro Redentore Figlio di Dio è cosa scellerata pensare in modo contrario alla sacra Scrittura e ostile alla dottrina cattolica –
dichiariamo, secondo il consiglio dei Nostri fratelli, che questa stessa pertinace affermazione, dovrà essere ritenuta a buon diritto, d'ora in avanti, erronea ed eretica.

941-946: Cost. *Licet iuxta doctrinam* al vescovo di Worcester, 23 ott. 1327

conda forma. Sulle singole proposizioni sono annotati i passi corrispettivi della fonte. Cf. le edizioni critiche di R. Scholz (MGH Fontes iuris Germanici, in usum scholarum separatim editi [Hannover 1932]) e di C W. Prévité-Orton (Cambridge 1928). Per comando di Benedetto XII il *Defensor pacis* fu di nuovo sottoposto a un esame, che Clemente VI concluse nell'anno 1343 respingendo 240 tesi.
Ed.: DuPlA 1/I (1724) 304b-309b; cf. 397b / BarAE, dell'anno 1327 n. 29-33.

Errori di Marsilio da Padova sulla costituzione della chiesa

(1) Quello che si legge riguardo a Cristo nel Vangelo del beato Matteo [*Mt 17,27*], e cioè che lui stesso pagò il tributo a Cesare quando, a quelli che chiedevano una doppia dracma, ordinò di dare uno statere preso dalla bocca del pesce, questo lui fece non per condiscendenza e per la benevolenza della sua pietà, ma costretto da necessità.[1] 941

(2) Il beato Pietro Apostolo non fu capo della chiesa più che ciascuno degli altri Apostoli, e non ebbe maggiore autorità di quella che ebbero gli altri Apostoli, e Cristo non assegnò nessun capo alla chiesa, e non fece nessuno suo vicario.[1] 942

(3) Spetta all'imperatore correggere e punire il papa, istituirlo e destituirlo.[1] 943

(4) Tutti i sacerdoti, sia il papa, sia un arcivescovo, sia un qualsiasi semplice sacerdote, hanno, in forza dell'istituzione di Cristo, uguale autorità e 944

***943** [1] Cf d. II, c. 8, § 7 9; c. 21, § 5; c. 22, § 11; d. III, c. 2, § 41 (Scholz 225-231 406-408 430 611)

tutione Christi; sed quod unus habet plus alio, hoc est secundum quod Imperator concessit plus vel minus et, sicut concessit, revocare potest.[1]

945 (5) Quod Papa vel tota Ecclesia simul sumpta nullum hominem quantumcumque sceleratum potest punire punitione coactiva, nisi Imperator daret eis auctoritatem.[1]

946 [*Censura: Articulos praedictos*] ... velut sacrae Scripturae contrarios et fidei catholicae inimicos, haereticos, seu haereticales et erroneos, necnon et praedictos Marsilium et Ioannem haereticos, immo haeresiarchas fore manifestos et notorios sententialiter declaramus.

950-980: Const. *In agro dominico*, 27 Mart. 1329

Maestro Eckhart OP (in latino oltre Echardus anche Ekkardus [come egli stesso scrive], Aychardus, e diversamente) dovette per la prima volta rispondere delle sue dottrine il 26 sett 1326 per ordine dell'arcivescovo di Colonia Enrico di Virneburg. Dapprima gli furono rimproverati 49 articoli, poi altri 59. Gli atti di questa accusa sono stati pubblicati da A. Daniels, in BeitrGPhThMA 23/V (1923) e da G. Théry, in ArchHDLMA 1(1926) 157-268. L'appello di Eckhart al papa (13 febbr. 1327) fu impedito dai suoi avversari; tuttavia la sua causa fu portata alla curia avignonese. Di essa abbiamo un «votum teologico avignonese» (di seguito abbreviato con «v.av.») (pubbl. da F. Pelster, in BeitrGPhThMA supplemento III, = *Aus der Geisteswelt des Mittelalters* 2 [Munster 1935] 1109-1124), in cui vengono trattate tutte quelle proposizioni (anche se in una sequenza diversa da come di seguito viene notato con «cf. v.av.»), che più tardi, dopo la morte di Eckhart, furono condannate nella bolla di Giovanni XXII. Il papa si limitò a mandare il 15 aprile 1329 una copia di questa bolla all'arcivescovo di Colonia, affinché venisse resa pubblica unicamente nella sua diocesi e provincia ecclesiastica.
Ed.: M.H. Laurent, *Autour du procès de Maître Eckhart. Les documents des Archives Vaticanes*, doc. VIII, in DivThomPl 39(1936) 436-444 / H. Denifle, in ArchLKGMA 2(1886) 636-640 / DuPlA 1/I, 312b-314a.
Nella ricerca delle fonti delle proposizioni oltre a H. Denifle (ArchLKGMA 2[1886] 684) si sono resi particolarmente benemeriti J. Koch (ThQ 113[1932] 152-156; ArchFrPr30 [1960] 52) e M.H. Laurent OP (nell'edizione sopra indicata). L'indicazione delle fonti delle proposizioni avviene in genere secondo l'edizione *Meister Eckhart. Die deutschen und lateinischen Werke*, pubblicata per incarico della Dt. Forschungsgemeinschaft (Stoccarda-Berlino 1936ss; la pubblicazione non è ancora terminata [di seguito abbreviata secondo le sue sezioni: *Die deutschen Werke* = DW; *Die lateinischen Werke* = LW]).

Errores Echardi de relatione Dei ad mundum et hominem

950 Ex inquisitione ... auctoritate ... Coloniensis archiepiscopi prius facta et tandem auctoritate Nostra in Romana curia renovata comperimus, evidenter constare per confessionem[1] eiusdem Ekardi, quod ipse praedicavit, dogmatizavit et scripsit viginti sex articulos, tenorem qui sequitur continentes:

*944 [1] Cf. d II, c. 15, § 4; c. 16, § 5; d. III, c. 2, § 17 (Scholz 328s 340-342 606).
*945 [1] Cf d. II, c. 5, § 4-6; d. III, c 2, § 7 14 15 16 18 30; cf. anche d. I, c. 19, § 12 (Scholz 182-192 604-608; 135s).

giurisdizione; quello poi che uno ha più di un altro, questo è secondo quanto l'Imperatore ha concesso in più o in meno, e, così come ha concesso, può anche revocare.[1]

(5) Il papa o anche tutta la chiesa presa nel suo insieme, non può punire con punizione costrittiva nessun uomo, scellerato quanto si voglia, salvo che l'Imperatore non ne dia loro l'autorità.[1] 945

[*Censura: Gli articoli suddetti*] ... Noi dichiariamo, in forma di sentenza, in quanto contrari alla sacra Scrittura e nemici della fede cattolica, eretici, cioè conformi a eresia ed erronei, e così anche che i suddetti Marsilio e Giovanni sono eretici, o meglio manifesti e notori eresiarchi. 946

950-980: Costituzione *In agro dominico*, 27 marzo 1329

- Aa' = *Expositio libri Genesis*, 1ª ed. (a cura di K Weiss: LW 1 [1937ss]) [per le propos. 1 3].
- Ab' = *Liber parabolarum Genesis* o *Expositio libri Genesis*, 2ª ed. (a cura di K. Weiss: LW 1) [16s]
- B' = *Expositio libri Exodi* (a cura di K. Weiss: LW 2 [1954]) [23].
- C' = *Expositio libri Sapientiae* (a cura di J. Koch: LW 2 [1958ss] / G. Théry, *Le commentaire de maître Eckhart sur le livre de Sagesse*, in ArchHDLMA 3 [1928] 321-443; 4 [1929] 233-394) [19].
- D' = *Expositio sancti Evangelii secundum Johannem* (a cura di K. Christ - J. Koch: LW 3 [1936ss]) [2 4-7 18 25].
- E' = *Benedictus* o *Buch der göttlichen Tröstung* con in appendice l'omelia *Vom edeln Menschen* (a cura di J. Quint: DW 5 [1952ss]) [13(?) 14 20(?) 24].
- Fa' = Omelia *Iusti vivent in aeternum* (a cura di J. Quint: DW 1 [Stoccarda 1936ss], n 6) [8-10 22].
- Fb' = Omelia *In hoc apparuit* (DW 1, n. 5a) [11].
- Fc' = Omelia *Surge, illuminare, Iherusalem* (DW 1, n. 14) [21]
- Fd' = Omelia *Omne datum optimum* (DW 1, n. 4) [26].
- Fe' = Omelia *Quasi stella matutina* (DW 1, n. 9) [appendice 2].
- Ff' = Omelia *Vidi supra montem* (DW 1, n. 13) [appendice 1].
- Fg' = Omelia *Sant Paulus sprichet: "întuot iu"* (DW 1, n. 24) [12].
- G' = *Reden der Unterscheidung* (a cura di J Quint: DW 5 [1961] / E. Diederichs [Bonn [7]1925]) [15].

Errori di Eckhart sulla relazione di Dio col mondo e con l'uomo

In seguito a un'inchiesta condotta dapprima ... per ordine... dell'arcivescovo di Colonia e infine ripresa su Nostro ordine nella curia romana, abbiamo accertato che risulta in modo evidente in forza della confessione[1] dello stesso Eckhart che egli ha predicato, insegnato e scritto ventisei articoli, che hanno la seguente formulazione: 950

*950 [1] Cioè davanti al tribunale d'Avignone (cf. v.av.).

951 (1) Interrogatus quandoque, quare Deus mundum non prius produxerit, respondit tunc, sicut nunc, quod Deus non potuit primo[1] producere mundum, quia res non potest agere, antequam sit; unde quam cito Deus fuit, tam cito mundum creavit.[2]

952 (2) Item concedi potest mundum fuisse ab aeterno.[1]

953 (3) Item simul et semel, quando Deus fuit, quando Filium sibi coaeternum per omnia coaequalem Deum genuit, etiam mundum creavit.[1]

954 (4) Item in omni opere, etiam malo, malo, inquam, tam poenae quam culpae, manifestatur et relucet aequaliter gloria Dei.[1]

955 (5) Item vituperans quempiam vituperio ipso peccato vituperii laudat Deum, et quo plus vituperat et gravius peccat, amplius Deum laudat.[1]

956 (6) Item Deum ipsum quis blasphemando Deum laudat.[1]

957 (7) Item quod petens hoc aut hoc, malum petit et male, quia negationem boni et negationem Dei petit, et orat Deum sibi negari.[1]

958 (8) Qui non intendunt res, nec honores, nec utilitatem, nec devotionem internam, nec sanctitatem, nec praemium, nec regnum caelorum, sed omnibus his renuntiaverunt, etiam quod suum est, in illis hominibus honoratur Deus.[1]

959 (9) Ego nuper cogitavi, utrum ego vellem aliquid recipere a Deo vel desiderare: ego volo de hoc valde bene deliberare, quia ubi ego essem accipiens a Deo, ibi essem ego sub eo vel infra eum, sicut unus famulus vel servus, et ipse sicut dominus in dando, et sic non debemus esse in aeterna vita.[1]

960 (10) Nos transformamur totaliter in Deum et convertimur in eum; simili modo sicut in sacramento panis convertitur in corpus Christi, sic ego convertor in eum, quod ipse operatur me suum esse unum. non simile. Per viventem Deum verum est, quod ibi nulla est distinctio.[1]

961 (11) Quidquid Deus Pater dedit Filio suo unigenito in humana natura, hoc totum dedit mihi. Hic nihil excipio, nec unionem nec sanctitatem, sed totum dedit mihi sicut sibi.[1]

962 (12) Quidquid dicit sacra Scriptura de Christo, hoc etiam totum verificatur de omni bono et divino homine.[1]

963 (13) Quidquid proprium est divinae naturae, hoc totum proprium est homini iusto et divino; propter hoc iste homo operatur, quidquid Deus operatur, et creavit una cum Deo caelum et terram, et est generator Verbi aeterni, et Deus sine tali homine nesciret quidquam facere.[1]

*951 [1] In Eckhart giustamente «prius» («prima»)
[2] Aa' 1,1 (LW 1. 50_{25}, 1,190_{5-9} / Denifle: ArchLKGMA 2 [1886] 474 553_{11-15}); cf v av.; però l'argomentazione («giacché ...») è estranea a Eckhart.
*952 [1] D' 1, 38 (LW 3.181_7 / cf. Denifle, come sopra, 636s; cf v av. 2.
*953 [1] Aa' 1, 1 (LW 1,190_{11s}; cf 1, 51_{2ss} / Denifle 474 553_{15-18}); cf. v av. 3.
*954 [1] D' 9, 3 (LW 3, n. 494 / Denifle 637), cf. v.av. 7.
*955 [1] D' 9, 3 (LW 3, n. 494 / Denifle 637); cf. v av. 8.
*956 [1] D' 9, 3 (LW 3, n. 494 / Denifle 637); cf v.av. 9.

(1) Interrogato una volta per quale ragione Dio non abbia formato il mondo prima, rispose allora, come ora, che Dio non ha potuto formare il mondo in un tempo precedente[1] perché una cosa non può operare prima di essere; onde per cui non appena Dio fu, subito creò il mondo.[2] 951

(2) Ugualmente si può ammettere che il mondo esista dall'eternità.[1] 952

(3) Ugualmente, insieme e una volta per tutte, quando Dio fu, quando Dio generò il Figlio a sé coeterno e totalmente uguale in tutto, creò anche il mondo.[1] 953

(4) Ugualmente, in ogni opera, anche cattiva, cattiva dico sia della pena che della colpa, si manifesta e risplende in ugual modo la gloria di Dio.[1] 954

(5) Ugualmente, colui che insulta qualcuno con un insulto, con lo stesso peccato di insulto rende lode a Dio, e quanto più insulta e più gravemente pecca, tanto più rende lode a Dio.[1] 955

(6) Ugualmente, colui che bestemmia Dio stesso, rende lode a Dio.[1] 956

(7) Ugualmente, colui che chiede questa o quella cosa, chiede il male e in malo modo, perché chiede la negazione del bene e la negazione di Dio, e prega che Dio gli si neghi.[1] 957

(8) Coloro che non si rivolgono alle cose, né agli onori, né all'utilità, né alla devozione interna, né alla santità, né al premio, né al regno dei cieli, ma a tutte queste cose hanno rinunciato, e anche a ciò che è loro proprio, in questi uomini Dio è onorato.[1] 958

(9) Ho pensato ultimamente, se mai io volessi ricevere qualcosa da Dio o desiderare: io voglio riflettere molto bene su questa cosa, perché quando io fossi uno che riceve da Dio, in quel momento io sarei sotto di lui o più in basso di lui, come uno schiavo o un servo, e lui stesso come un padrone nel suo dare, e così noi non dobbiamo essere nella vita eterna.[1] 959

(10) Noi siamo totalmente trasformati in Dio e siamo in lui commutati; in modo simile, come nel sacramento il pane è commutato nel corpo di Cristo, così io sono commutato in lui, poiché lui stesso mi fa essere uno con se stesso, non simile. Da parte del Dio vivente, è vero che lì non c'è alcuna distinzione.[1] 960

(11) Tutto ciò che Dio Padre ha dato al suo unigenito Figlio nella natura umana, tutto questo ha dato a me. In questo non escludo nulla, né l'unione, né la santità, ma tutto egli ha dato a me come a lui.[1] 961

(12) Tutto ciò che la sacra Scrittura dice di Cristo, tutto questo si dimostra vero anche di ogni uomo buono e divino.[1] 962

(13) Tutto ciò che è proprio della natura divina, tutto questo è proprio dell'uomo giusto e divino; per questo motivo, quest'uomo opera tutto ciò che Dio opera, ed egli ha creato insieme a Dio il cielo e la terra, ed è colui che genera il Verbo eterno, e Dio senza un simile uomo non saprebbe fare nulla.[1] 963

*957 [1] D' 16, 23 (LW 3, n. 611 / Denifle 637s); cf. v.av. 14.
*958 [1] Fa' (DW 1, 100_{4-6}), cf. proposizioni di Colonia, serie 2, 35; cf v.av. 15.
*959 [1] Fa' (DW 1, 112_{6-9}); cf. proposizioni di Colonia, serie 2, 40; cf. v.av. 16.
*960 [1] Fa' (DW 1, 110_8-$111_{2\ 6-7}$); cf. v av 20
*961 [1] Forse Fb' (DW 1, 77_{11-17}); cf. v av. 21
*962 [1] Cf. Fg' (DW 1, 421_1-422_1); cf. v.av. 22.
*963 [1] Sembra trattarsi di un'omelia o di un riassunto di E' (per la prima parte cf. DW 5, 43_{19}), cf. v.av. 23.

964 (14) Bonus homo debet sic conformare voluntatem suam voluntati divinae, quod ipse velit quidquid Deus vult. Quia Deus vult aliquo modo me peccasse, nollem ego, quod ego peccata non commisissem, et haec est vera paenitentia.[1]

965 (15) Si homo commisisset mille peccata mortalia, si talis homo esset recte dispositus, non deberet velle se ea non commisisse.[1]

966 (16) Deus proprie non praecipit actum exteriorem.[1]

967 (17) Actus exterior non est proprie bonus nec divinus, nec operatur ipsum Deus proprie neque parit.[1]

968 (18) Afferamus fructum actuum non exteriorum, qui nos bonos non faciunt, sed actuum interiorum, quos Pater in nobis manens facit et operatur.[1]

969 (19) Deus animas amat, non opus extra.[1]

970 (20) Quod bonus homo est unigenitus Filius Dei.[1]

971 (21) Homo nobilis est ille unigenitus Filius Dei, quem Pater aeternaliter genuit.[1]

972 (22) Pater generat me suum filium et eundem filium. Quidquid Deus operatur, hoc est unum; propter hoc generat ipse me suum filium sine omni distinctione.[1]

973 (23) Deus est unus omnibus modis et secundum omnem rationem, ita ut in ipso non sit invenire aliquam multitudinem in intellectu vel extra intellectum.[1] Qui enim duo videt vel distinctionem videt, Deum non videt, Deus enim unus est extra numerum et supra numerum, nec ponit in unum cum aliquo.[2] Sequitur [*scilicet loco posteriore*]: nulla igitur distinctio in ipso Deo esse potest aut intelligi.[3]

974 (24) Omnis distinctio est a Deo aliena, neque in natura neque in personis; probatur: quia natura ipsa est una et hoc unum, et quaelibet persona est una et idipsum unum, quod natura.[1]

975 (25) Cum dicitur: «Simon, diligis me plus his?» [*Io 21,15*], sensus est, id est plus quam istos, et bene quidem, sed non perfecte. In primo enim et secundo et plus et minus et gradus est et ordo, in uno autem nec gradus est nec ordo. Qui igitur diligit Deum plus quam proximum, bene quidem, sed nondum perfecte.[1]

976 (26) Omnes creaturae sunt unum purum nihil: non dico, quod sint quid modicum vel aliquid, sed quod sint unum purum nihil.[1]

Obiectum praeterea exstitit dicto Ekardo, quod praedicaverat alios duos articulos sub his verbis:

*964 [1] E' (DW 5, $22_{5\,8\ 10}$); cf. v.av. 28.
*965 [1] Cf. G' (DW 5, $233_{4\ 6}$ / Diederichs $20_{32\ 37}$); cf. v.av. 27
*966 [1] Ab' (LW 1, n. [di Ab'] 165 / Denifle 638); cf. v.av 10.
*967 [1] Ab' (LW 1, n [di Ab'] 165 / Denifle 638); cf v.av. 11
*968 [1] D' 18, 16 (LW 3, n 646 / Denifle 638); cf. v av. 12
*969 [1] C' 11, 27 (LW 2, n. [di C'] 226 / Théry: ArchHDLMA 4 [1929] 320_4); cf v.av. 13.
*970 [1] Forse E' (DW 5, $44_{19\ 26}$); cf. v.av. 17.
*971 [1] Fc' (DW 1, 239_{4s}), cf. v.av 18.

(14) L'uomo buono deve conformare la sua volontà alla volontà divina in modo tale che lui stesso voglia ciò che Dio vuole. Poiché Dio vuole che io in un qualche modo abbia peccato, io non vorrei mai non aver commesso peccati, e questa è la vera penitenza.[1] 964

(15) Se un uomo avesse commesso mille peccati mortali, se un tale uomo fosse rettamente disposto, non dovrebbe volere di non averli commessi.[1] 965

(16) Dio non comanda propriamente un atto esteriore.[1] 966

(17) Un atto esteriore non è propriamente né buono né divino, e Dio propriamente non lo compie né lo produce.[1] 967

(18) Noi non portiamo il frutto degli atti esteriori, che non ci rendono buoni, ma degli atti interiori, che il Padre, che in noi dimora, fa e compie.[1] 968

(19) Dio ama le anime, non le opere all'esterno.[1] 969

(20) L'uomo buono è il Figlio di Dio unigenito.[1] 970

(21) L'uomo nobile è quel Figlio di Dio unigenito che il Padre ha generato dall'eternità.[1] 971

(22) Il Padre genera me come figlio suo e come il medesimo figlio. Qualsiasi cosa Dio opera, questa è uno; per questo egli mi genera come suo figlio, senza nessuna distinzione.[1] 972

(23) Dio è uno in tutti i modi e secondo ogni punto di vista, di modo che in lui stesso non si può trovare una qualche molteplicità, nell'intelletto o fuori dall'intelletto.[1] Colui infatti che vede una dualità o vede una distinzione, non vede Dio; Dio infatti è uno al di fuori del numero e al di sopra del numero, né si compone nell'unità con qualcun altro.[2] Ne segue [*ben inteso in un passo successivo*]: dunque in Dio stesso non può esserci e non può essere pensata nessuna distinzione.[3] 973

(24) Ogni distinzione è estranea a Dio, sia nella natura che nelle persone; lo si dimostra: perché la natura stessa è una e questo uno, e qualsiasi persona è una e questo stesso uno, ciò ⟨è⟩ la natura.[1] 974

(25) Quando viene detto: «Simone, mi ami tu più di costoro?» [*Gv 21,15*], il senso è questo, cioè me più che loro, ed è senza dubbio bene, ma non è perfetto. Infatti nel primo e nel secondo, e nel più e nel meno c'è una gradazione e un ordine, nell'uno invece non c'è né gradazione né ordine. Colui dunque che ama Dio più di quanto ami il prossimo, fa senza dubbio bene, ma non ancora in modo perfetto.[1] 975

(26) Tutte le creature sono un puro nulla: non dico che sono un qualcosa di piccolo o un qualcosa, ma che sono un puro nulla.[1] 976

Inoltre fu imputato al suddetto Eckhart di aver predicato altri due articoli con queste parole:

*972 [1] Fa' (DW 1, 109_{6s} 110_{1s}), cf v.av. 19
*973 [1] «Deus est unus - extra intellectum» («Dio è uno solo - fuori dall'intelletto»): Maimonide, *Dux neutrorum* (Parigi 1520) fol $18v_{16-19}$.
[2] In Eckhart si legge: «nec potest in numerum poni cum aliquo» («né può essere posto in numerazione con qualcosa»).
[3] B' 15,3 (LW 2, 65_{2-6} 66_6 / Denifle 638); cf v.av. 24
*974 [1] E' (DW 5, 114_{21}-115_3); cf v av 25
*975 [1] D' 21,15 (LW 3, n. 728 / Denifle 639); cf. v.av. 26.
*976 [1] Fd' (DW 1, 69_8-70_1); cf. v.av. 6.

977 (1) Aliquid est in anima, quod est increatum et increabile; si tota anima esset talis, esset increata et increabilis, et hoc est intellectus.[1]

978 (2) Quod Deus non est bonus neque melior neque optimus; ita male dico, quandocumque voco Deum bonum, ac si ego album vocarem nigrum.[1]

979 [*Censura:*] ... Quia ... invenimus primos quindecim memoratos articulos et duos etiam alios ultimos tam ex suorum sono verborum quam ex suarum connexione sententiarum errorem seu labem haeresis continere, alios vero undecim, quorum primus incipit «Deus non praecipit» etc. [*prop. 16*], reperimus nimis male sonare et multum esse temerarios de haeresique suspectos, licet cum multis expositionibus et suppletionibus sensum catholicum formare valeant vel habere:

ne articuli huiusmodi seu contenta in eis corda simplicium, apud quos praedicati fuerunt, ultra inficere valeant, ...

Nos ... praefatos quindecim primos articulos et duos alios ultimos tamquam haereticos, dictos vero alios undecim tamquam male sonantes, temerarios, et suspectos de haeresi, ac nihilominus libros quoslibet seu opuscula eiusdem Ekardi, praefatos articulos seu eorum aliquem continentes, damnamus et reprobamus expresse. ...

980 Porro ... volumus notum esse, quod, prout constat per publicum instrumentum inde confectum, praefatus Ekardus in fine vitae suae fidem catholicam profitens praedictos viginti sex articulos, quos se praedicasse confessus exstitit, necnon quaecumque alia per eum scripta et docta ..., quae possent generare in mentibus fidelium sensum haereticum vel erroneum ac verae fidei inimicum, quantum ad illum sensum revocavit ac etiam reprobavit ..., determinationi Apostolicae Sedis et Nostrae tam se quam scripta sua et dicta omnia summittendo.[1]

990-991: Bulla *Ne super his*, 3 Dec. 1334

Contrariamente alla concezione teologica già allora comune Giovanni XXII sosteneva l'opinione che le anime dei defunti dimoranti «sotto l'altare» di Dio (cf Ap 6,9) avessero solo la visione della natura umana di Cristo e venissero ammesse alla piena beatitudine unicamente dopo il giudizio universale Egli presentò questa sua concezione soprattutto in tre omelie: il 1° nov e il 15 dic. 1331 e il 5 genn 1332. Le prime due sono state pubblicate da Mariano Prados SJ, in ArchTGran 23[1960] 155-184, cf. i manoscritti in DenCh 2, 414 Nella seconda omelia il papa spiega che il premio della visione di Dio è dovuta (secondo Agostino, *Enarrationes in Psalmos*, 90, sermo 2, n 13 [CpChL 39, $1277_{13\text{-}15}$ / PL 37, 1170A]) solo all'uomo come soggetto che nella resurrezione ha corpo e anima uniti, non già all'anima separata dal corpo Nella terza omelia afferma che sia i demoni che gli uomini riprovati andranno al castigo eterno dell'inferno solo dopo il giudizio universale. >

*977 [1] Ff (DW 1, $220_{4\text{-}5}$), cf. v av. 4.
*978 [1] Fe' (DW 1, $148_{5\text{-}7}$); cf v.av. 5.
*980 [1] Il 13 febbraio 1327 Eckhart a Colonia aveva pubblicamente dichiarato che avrebbe revocato tutto ciò che nelle sue affermazioni e scritti fosse stato trovato

(1) C'è qualcosa nell'anima di increato e di increabile; se tutta l'anima fosse di tal genere, sarebbe increata e increabile, e questo è l'intelletto.[1] 977

(2) Dio non è buono, né migliore, né ottimo; ogni qual volta io chiamo Dio buono, io mi esprimo così in modo erroneo, come se chiamassi il bianco nero.[1] 978

[*Censura:*] ... Poiché Noi... abbiamo trovato che i primi quindici articoli menzionati e anche gli altri ultimi due, sia dal tono delle loro parole che dalla connessione dei loro concetti, contengono l'errore o piuttosto la macchia dell'eresia, e abbiamo anche constatato che gli altri undici, il primo dei quali comincia «Dio non comanda» ecc. [*prop. 16*], risuonano in modo troppo equivoco e sono fortemente temerari e sospetti di eresia, anche se con molte chiarificazioni e con molte aggiunte sono in grado di formare o di avere un senso cattolico: 979

affinché articoli di tal fatta o meglio le cose in essi contenute non possano più oltre corrompere i cuori delle persone semplici presso cui furono predicati, ...

Noi ... condanniamo e respingiamo chiaramente i sunnominati primi quindici articoli e gli altri ultimi due come eretici, e anche gli altri undici nominati, come risuonanti in modo equivoco, temerari e sospetti di eresia, e così anche qualsiasi libro od opuscolo dello stesso Eckahrt che contenga i sunnominati articoli o qualcuno di loro. ...

D'altra parte ... vogliamo che sia noto, come consta dal pubblico documento in seguito elaborato, che il sunnominato Eckahrt al termine della sua vita, professando la fede cattolica, i suddetti ventisei articoli che confessò di aver predicato, e anche tutte le altre cose da lui scritte e insegnate ..., cose che possono generare nelle menti dei fedeli un giudizio eretico o erroneo e nemico della vera fede, ha ritrattato e anche condannato in quanto a quel giudizio ..., sottomettendo se stesso, i suoi scritti e tutte le cose dette al modo di pensare della sede apostolica e Nostro.[1] 980

990-991: Bolla *Ne super his*, 3 dic. 1334

Per avvalorare la sua concezione Giovanni XXII redasse nell'anno 1333 anche una dissertazione

Il re Filippo VI di Francia fece fare un esame dall'Inquisizione. L'esame iniziò il 19 dic 1333 Da parte sua anche il papa convocò una commissione di cardinali e di teologi, che il 3 gen. 1334 in concistoro lo indusse a dichiarare che avrebbe revocato la sua concezione, se essa fosse trovata in contrapposizione alla comune dottrina della chiesa Il 3 dic. 1334, un giorno prima della sua morte, egli revocò solennemente in presenza del collegio dei cardinali la sua concezione con le parole tramandate in questa bolla, che fu emanata dal suo successore Benedetto XII.

Ed.. DenCh 2, 440s (n. 987) / un testo abbastanza divergente in DuPlA 1/I (1724) 320b-321a / MaC 25, 568E-569C / HaC 7, 1405B-D

erroneo (cf. Laurent, in DivThomPl 39[1936] 344-346, doc. V / Denifle, in ArchLKGMA 2[1886] 630-633); le parole della bolla sembrano tuttavia riferirsi a una revoca posteriore a noi non nota più dettagliatamente

Revocatio sententiae Iohannis XXII de Sanctorum beatitudine

990 Ne super his, quae de animabus purgatis separatis a corporibus (an citra resumptionem corporum divinam essentiam illa visione, videlicet quam vocat facialem Apostolus, videant) tam per Nos quam per nonnullos alios in praesentia Nostra recitando sacram Scripturam ac originalia dicta Sanctorum vel alias ratiocinando saepius dicta sunt, aliter quam per Nos dicta et intellecta fuerint et intelligantur ac dicantur, auribus valeant fidelium inculcari, ecce quod Nostram intentionem, quam cum sancta Ecclesia catholica circa haec habemus et habuimus, serie praesentium ut sequitur declaramus.

991 Fatemur siquidem et credimus, quod animae purgatae separatae a corporibus sunt in caelo, caelorum regno et paradiso et cum Christo in consortio angelorum congregatae et vident Deum de communi lege ac divinam essentiam facie ad faciem clare, in quantum status et condicio compatitur animae separatae.

Si vero alia vel aliter circa materiam huiusmodi per Nos dicta fuerint quoquomodo, illa in habitu fidei catholicae diximus ac recitando et conferendo dixisse asserimus et volumus esse dicta. Insuper si qua alia sermocinando, conferendo, dogmatizando, docendo seu alio quovis modo diximus circa ea quae fidem concernunt catholicam, sacram Scripturam aut bonos mores, ea in quantum sunt consona fidei catholicae, determinationi Ecclesiae, sacrae Scripturae ac bonis moribus, approbamus, alias autem illa haberi volumus pro non dictis, et ea minime approbamus, sed in quantum essent a praemissis fide catholica, determinatione Ecclesiae, sacra Scriptura vel bonis moribus aut aliquo ipsorum dissonantia, reprobamus et nihilominus omnia dicta et scripta Nostra de quacumque materia ubicumque et in quocumque loco ac in quocumque statu, quem habemus vel habuerimus hactenus, submittimus determinationi Ecclesiae ac successorum Nostrorum.

BENEDICTUS XII: 20 Dec. 1334 – 25 Apr. 1342

1000-1002: Const. *Benedictus Deus*, 29 Ian. 1336

Circa il movente di questa definizione cf. *990. Benedetto XII aveva già redatto da cardinale l'ampia opera *De statu animarum sanctarum ante generale iudicium* (Archivium Vaticanum latinum 4006, fol 16A-218B; cf. J.-M. Vidal, in RHE 6[1905] 788). Contrariamente al suo predecessore in questa questione egli difendeva la concezione teologica co- ▷

De sorte hominis post mortem

1000 [*Visio Dei beatifica.*] Hac in perpetuum valitura Constitutione auctoritate Apostolica diffinimus:

Ritrattazione di Giovanni XXII sulla beatitudine dei santi

Affinché, a proposito di quelle cose che sulle anime purificate separate dai corpi (se cioè prima della riassunzione dei corpi esse vedano la divina essenza con quella visione che l'apostolo chiama faccia a faccia) spesso sono state dette sia da parte Nostra, sia da non pochi altri in Nostra presenza, citando la sacra Scrittura e i detti originali dei santi o altrimenti ragionando, non accada che siano introdotte nelle orecchie dei fedeli cose diverse da quelle che da Noi sono state dette o intese, o sono ora dette e intese, ecco che Noi dichiariamo, nel contesto del presente scritto, così come segue, il Nostro pensiero che, riguardo a queste cose, noi abbiamo e abbiamo avuto in comunione con la santa chiesa cattolica. 990

Noi confessiamo dunque e crediamo che le anime purificate separate dai corpi sono in cielo, nel regno dei cieli e in paradiso, raccolte insieme con Cristo nella comunione degli angeli e che, conforme alla condizione comune, vedono chiaramente Dio e la divina essenza faccia a faccia, per quanto lo permette lo stato e la condizione di anima separata. 991

Se poi altre cose o in altro modo, a proposito di questa materia, in una qualsiasi circostanza da Noi fossero state dette, Noi quelle cose le abbiamo dette e affermiamo di averle dette e vogliamo che siano state dette, citando e discorrendo, secondo il modo di sentire della chiesa cattolica. Inoltre se Noi, in ordine a ciò che riguarda la fede cattolica, la sacra Scrittura o i buoni costumi, predicando, discorrendo, formulando una dottrina, insegnando o in qualsiasi altro modo, abbiamo detto altre cose, queste, se sono conformi alla fede cattolica, al modo di sentire della chiesa, alla sacra Scrittura e ai buoni costumi, Noi le approviamo. In caso contrario invece, Noi quelle cose vogliamo ritenerle come non dette e non le approviamo per nulla, ma, in quanto fossero dissonanti dalla fede cattolica, dal modo di sentire della chiesa, dalla sacra Scrittura o dai buoni costumi o da uno qualsiasi di questi, Noi le riproviamo. E ugualmente sottomettiamo al modo di sentire della chiesa e dei Nostri successori, tutte le Nostre cose dette o scritte, relative a qualsiasi argomento in ogni sua parte e in qualunque luogo e in qualunque condizione che abbiamo o abbiamo avuto finora.

BENEDETTO XII: 20 dic. 1334 – 25 aprile 1342

1000-1002: Costituzione *Benedictus Deus*, 29 genn. 1336

mune. Prima di definirla incaricò una commissione di teologi che esaminasse dettagliatamente il problema. – *Ed.*: BullTau 4, 346b-347a / BullCocq 3/II, 214ab / DuPlA 1/I (1724) 321b-322a / Benedetto XII, *Acta*, a cura di A.L. Tăutu (*Codex Iuris Canonici Orientalis*, Fontes III 8, Vaticano 1958) 12s.

La sorte dell'uomo dopo la morte

[*La visione beatifica di Dio.*] Con questa costituzione che avrà vigore in perpetuo, Noi, in forza dell'autorità apostolica, definiamo 1000

quod secundum communem Dei ordinationem animae sanctorum omnium, qui de hoc mundo ante Domini Nostri Iesu Christi passionem decesserunt, nec non sanctorum Apostolorum, martyrum, confessorum, virginum et aliorum fidelium defunctorum post sacrum ab eis Christi baptisma susceptum, in quibus nihil purgabile fuit, quando decesserunt, nec erit, quando decedent etiam in futurum, vel si tunc fuerit aut erit aliquid purgabile in eisdem, cum post mortem suam fuerint purgatae,
ac quod animae puerorum eodem Christi baptismate renatorum et baptizandorum cum fuerint baptizati, ante usum liberi arbitrii decedentium,
mox post mortem suam et purgationem praefatam in illis, qui purgatione huiusmodi indigebant, etiam ante resumptionem suorum corporum et iudicium generale post ascensionem Salvatoris Domini nostri Iesu Christi in caelum, fuerunt, sunt et erunt in caelo, caelorum regno et paradiso caelesti cum Christo, sanctorum Angelorum consortio congregatae,
ac post Domini Iesu Christi passionem et mortem viderunt et vident divinam essentiam visione intuitiva et etiam faciali, nulla mediante creatura in ratione obiecti visi se habente, sed divina essentia immediate se nude, clare et aperte eis ostendente,
quodque sic videntes eadem divina essentia perfruuntur,
necnon quod ex tali visione et fruitione eorum animae, qui iam decesserunt, sunt vere beatae et habent vitam et requiem aeternam, et etiam illorum, qui postea decedent, eandem divinam videbunt essentiam ipsaque perfruentur ante iudicium generale;

1001 ac quod visio huiusmodi divinae essentiae eiusque fruitio actus fidei et spei in eis evacuant, prout fides et spes propriae theologicae sunt virtutes; quodque, postquam inchoata fuerit vel erit talis intuitiva ac facialis visio et fruitio in eisdem, eadem visio et fruitio sine aliqua intermissione seu evacuatione praedictae visionis et fruitionis continuata exstitit et continuabitur usque ad finale iudicium et ex tunc usque in sempiternum.

1002 [*Infernum – Iudicium generale.*] Diffinimus insuper,
quod secundum Dei ordinationem communem animae decedentium in actuali peccato mortali mox post mortem suam ad inferna descendunt, ubi poenis infernalibus cruciantur,
et quod nihilominus in die iudicii omnes homines «ante tribunal Christi» cum suis corporibus comparebunt, reddituri de factis propriis rationem, «ut referat unusquisque propria corporis, prout gessit, sive bonum sive malum» [*2Cor 5,10*].

1006-1020: Libellus *Cum dudum* ad Armenios, Aug. 1341

Il significato di questo documento consiste nella spiegazione della dottrina cattolica Lo scritto si rifà a una ricerca compiuta senza un mandato ufficiale. I 117 capi d'accusa in esso contenuti non si possono addossare alla chiesa armena complessivamente Gli armeni fecero ricorso contro lo scritto e nel 1345 (1344?) si riunirono in un sinodo presso Sis per confutare gli articoli singolarmente· cf. MaC 25, 1185-1270; qui anche il testo degli artico- ▷

che, secondo la generale disposizione di Dio, le anime di tutti i santi che hanno lasciato questo mondo prima della passione di nostro Signore Gesù Cristo, e quelle dei santi apostoli, dei martiri, dei confessori, delle vergini e degli altri fedeli che sono morti dopo aver ricevuto il santo battesimo di Cristo, e nei quali non ci fu nulla da purificare quando morirono, e non ci sarà nemmeno in futuro quando moriranno, oppure qualora ci sia stato o ci sarà in essi qualcosa da purificare, una volta che siano stati purificati dopo la loro morte;
e le anime dei fanciulli che sono rinati mediante lo stesso battesimo di Cristo e di quelli che devono essere battezzati, una volta che sono stati battezzati, e che sono deceduti prima dell'uso del libero arbitrio;
subito dopo la loro morte, e la purificazione di cui si è detto in coloro che erano bisognosi di tale purificazione, anche prima della riassunzione dei loro corpi e del giudizio universale, dopo l'ascensione del Salvatore nostro Signore Gesù Cristo in cielo, furono, sono e saranno in cielo, nel regno dei cieli e nel celeste paradiso, con Cristo, associate alla compagnia degli angeli santi;
e che queste, dopo la passione e la morte del nostro Signore Gesù Cristo, hanno visto e vedono l'essenza divina con una visione intuitiva e, più ancora, faccia a faccia, senza che ci sia, in ragione di oggetto visto, la mediazione di nessuna creatura, rivelandosi invece a loro l'essenza divina in modo immediato, scoperto, chiaro e palese;
e che coloro che così vedono, godono pienamente della stessa essenza divina, e così, in forza di tale visione e godimento, le anime di coloro che sono ormai morti, sono veramente beate e hanno la vita e la pace eterna, e anche quelle di coloro che in seguito moriranno, vedranno la stessa essenza divina e della stessa godranno, prima del giudizio universale;

e che una tale visione dell'essenza divina e il suo godimento fanno cessare 1001
in esse gli atti di fede e di speranza, in quanto la fede e la speranza sono peculiari virtù teologali;
e, dopo che una tale visione intuitiva e faccia a faccia e un tale godimento ha avuto o avrà inizio nelle stesse, la stessa visione e godimento, senza alcuna interruzione o venir meno della visione e godimento di cui si è detto, permangono ininterrotti e continueranno fino al giudizio finale e da questo per tutta l'eternità.

[*Inferno. – Giudizio universale.*] Noi inoltre definiamo 1002
che, secondo la generale disposizione di Dio, le anime di coloro che muoiono in peccato mortale attuale, subito dopo la loro morte, discendono all'inferno, dove sono tormentate con supplizi infernali,
e che tuttavia, nel giorno del giudizio, tutti gli uomini con i loro corpi compariranno «davanti al tribunale di Cristo» per rendere ragione delle loro azioni, «per ricevere ciascuno ciò che gli spetta in conseguenza di quello che ha fatto quando era nel corpo, sia di bene che di male» [*2Cor 5,10*].

1006-1020: Lettera *Cum dudum* agli armeni, agosto 1341

li. – Nel testo latino viene conservata la forma «Armeni» usata dalla fonte al posto di quella usuale «Armenii».
Ed.· Tăutu, l.c. al *1000, 121-143 / E. Martène, *Veterum scriptorum et monumentorum amplissima collectio* 7 (Parigi 1733) 318B-385B / BarAE, dell'anno 1341 n. 50-69

Errores Armeniis imputati

1006 4. Item quod Armeni dicunt et tenent, quod peccatum primorum parentum personale ipsorum tam grave fuit, quod omnes eorum filii ex semine eorum propagati usque ad Christi passionem merito dicti peccati personalis ipsorum damnati fuerunt et in inferno post mortem detrusi, non propter hoc, quod ipsi ex Adam aliquod peccatum originale contraxerint, cum dicant pueros nullum omnino habere originale peccatum, nec ante Christi passionem nec post; sed dicta damnatio ante Christi passionem eos sequebatur ratione gravitatis peccati personalis, quod commiserunt Adam et Eva, transgrediendo divinum praeceptum eis datum: sed post Domini passionem, in qua peccatum primorum parentum deletum fuit, pueri, qui nascuntur ex filiis Adam, non sunt damnationi addicti, nec in inferno ratione dicti peccati sunt detrudendi, quia Christus totaliter peccatum primorum parentum delevit in sua passione.

1007 5. Item quod quidam magister Armenorum vocatus Mechitriz, qui interpretatur paraclitus, de novo introduxit et docuit, quod anima humana filii propagatur ab anima patris sui, sicut corpus a corpore, et angelus etiam unus ab alio; quia cum anima humana rationalis exsistens, et angelus exsistens intellectualis naturae, sint quaedam lumina spiritualia, ex se ipsis propagant alia lumina spiritualia. ...

1008 6. Item dicunt Armeni, quod animae puerorum, qui nascuntur ex christianis parentibus post Christi passionem, si moriantur antequam baptizentur, vadunt ad paradisum terrestrem, in quo fuit Adam ante peccatum; animae vero puerorum, qui nascuntur ex parentibus non christianis post Christi passionem et moriuntur sine baptismo, vadunt ad loca, ubi sunt animae parentum ipsorum.

1009 8. Item Armeni dicunt quod animae puerorum baptizatorum et animae multum perfectorum hominum post generale iudicium intrabunt in regnum caelorum, ubi carebunt omni malo poenali huius vitae ... . Non tamen videbunt Dei essentiam, quia nulla creatura eam videre potest; sed videbunt claritatem Dei, quae ab eius essentia emanat, sicut lux solis emanat a sole et tamen non est sol. ...

1010 17. Item quod Armeni communiter tenent, quod in alio saeculo non est purgatorium animarum, quia, ut dicunt, si christianus confiteatur peccata sua, omnia peccata eius et poenae peccatorum ei dimittuntur. Nec etiam ipsi orant pro defunctis, ut eis in alio saeculo peccata dimittantur, sed generaliter orant pro omnibus mortuis, sicut pro beata Maria, Apostolis ...

1011 18. Item quod Armeni credunt et tenent, quod Christus descendit de caelo et incarnatus fuit propter hominum salutem non pro eo, quod filii propagati ex Adam et Eva post peccatum eorum ex eis contrahant originale peccatum, a quo per Christi incarnationem et mortem salventur, cum nullum tale peccatum dicant esse in filiis Adae: sed dicunt, quod Christus propter salutem hominum est incarnatus et passus, quia per suam passionem filii Adam, qui

Errori imputati agli armeni

4. Così pure gli armeni dicono e tengono per fermo che il peccato personale dei progenitori fu tanto grave che tutti i loro figli generati dal loro seme, fino alla passione di Cristo, in ragione del suddetto peccato personale degli stessi, sono stati condannati e sono stati precipitati nell'inferno dopo la morte, ma non per il fatto che loro stessi abbiano contratto da Adamo un qualche peccato originale, dal momento che essi dicono che i fanciulli non hanno assolutamente nessun peccato originale, né prima né dopo la passione di Cristo; ma la suddetta dannazione, prima della passione di Cristo, li raggiungeva a motivo della gravità del peccato personale che avevano commesso Adamo ed Eva, trasgredendo il precetto divino loro dato; dopo la passione del Signore però, nella quale è stato distrutto il peccato dei progenitori, i fanciulli che nascono dai figli di Adamo, non sono più destinati alla dannazione, né sono da precipitare nell'inferno a motivo del suddetto peccato, perché Cristo nella sua passione ha totalmente cancellato il peccato dei progenitori. 1006

5. Così pure ciò che ultimamente ha proposto e insegnato un maestro degli armeni chiamato Mechitriz, che significa difensore, che cioè l'anima umana del figlio è prodotta dall'anima di suo padre, come il corpo dal corpo, e anche un angelo da un altro; poiché dato che l'anima umana razionale esistente, e l'angelo esistente di natura intellettuale, sono in certo qual modo luci spirituali, da se stessi producono altre luci spirituali. ... 1007

6. Così pure gli armeni dicono, che le anime dei fanciulli che nascono da genitori cristiani dopo la passione di Cristo, se questi muoiono prima di essere battezzati, vanno nel paradiso terrestre, nel quale visse Adamo prima del peccato; le anime invece dei fanciulli che nascono da genitori non cristiani dopo la passione di Cristo e muoiono senza battesimo, vanno nei luoghi dove si trovano le anime dei loro genitori. 1008

8. Così pure gli armeni dicono che le anime dei fanciulli battezzati e le anime degli uomini altamente perfetti, dopo il giudizio universale, entreranno nel regno dei cieli, dove saranno privi di ogni castigo punitivo di questa vita... Non vedranno tuttavia l'essenza divina, perché nessuna creatura la può vedere; ma vedranno la luminosità di Dio che scaturisce dalla sua essenza, così come la luce del sole scaturisce dal sole e tuttavia non è il sole. ... 1009

17. Così pure gli armeni comunemente tengono per fermo che nel secolo futuro non c'è il purgatorio delle anime, perché, come essi dicono, se un cristiano confessa i suoi peccati, tutti i suoi peccati e le pene dei peccati gli sono rimessi. E neppure essi pregano per i defunti, affinché siano loro rimessi i peccati nell'altro mondo, ma pregano in generale per tutti i morti, così come per la beata Maria, gli apostoli ... 1010

18. Così pure gli armeni credono e tengono per fermo che Cristo è disceso dal cielo e si è incarnato per la salvezza degli uomini, ma non per il fatto che i figli generati da Adamo ed Eva dopo il loro peccato contraggano da loro il peccato originale, dal quale per l'incarnazione e la morte di Cristo sono salvati, dal momento che essi dicono che nei figli di Adamo non c'è nessun peccato di tal genere; dicono invece che Cristo si è incarnato e ha patito per la salvezza degli uomini, perché, per la sua passione, i figli di Adamo che sono vis- 1011

dictam passionem praecesserunt, fuerunt liberati ab inferno, in quo erant non ratione originalis peccati quod in eis esset, sed ratione gravitatis peccati personalis primorum parentum. Credunt etiam, quod Christus propter salutem puerorum, qui nati fuerunt post eius passionem, incarnatus fuit et passus, quia per suam passionem destruxit totaliter infernum. ...

1012 19. ... In tantum dicunt, quod ... concupiscentia carnis est peccatum et malum, quod parentes etiam christiani, quando matrimonialiter concumbunt, committunt peccatum ..., quia actum matrimonialem dicunt esse peccatum et etiam matrimonium. ...

1013 40. ... Alii vero dicunt, quod episcopi et presbyteri Armenorum nihil faciunt ad peccatorum remissionem nec principaliter nec ministerialiter, sed solus Deus peccata remittit: nec episcopi vel presbyteri adhibentur ad faciendam dictam peccatorum remissionem, nisi quia ipsi acceperunt potestatem loquendi a Deo et ideo, cum absolvunt, dicunt: «Deus dimittat tibi peccata tua»; vel: «Ego dimitto tibi peccata tua in terra et Deus dimittat tibi in caelis».

1014 42. Item Armeni dicunt et tenent, quod sola Christi passio sine omni alio Dei dono, etiam gratificante, sufficit ad peccatorum remissionem: nec dicunt, quod ad peccatorum remissionem faciendam requiratur gratia Dei gratificans, vel iustificans, nec quod in sacramentis novae legis detur gratia gratificans.

1015 49. Item dicunt, quod si aliquis ... accipiat tertiam [*uxorem*], vel quartam et deinceps, non potest absolvi per eorum ecclesiam, quia dicunt, quod tale matrimonium fornicatio est. ...

1016 58. Item quod Armeni dicunt et tenent, quod ad hoc, quod sit baptismus verus, ista tria requiruntur, scilicet aqua, chrisma ... et Eucharistia; ita quod, si aliquis baptizaret in aqua aliquem dicendo: «Ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen», et postea non inungeretur dicto chrismate, non esset baptismus. Si etiam non daretur ei Eucharistiae sacramentum, baptizatus non esset. ...

1017 66. Item omnes Armeni communiter dicunt et tenent, quod per verba posita in eorum canone Missae, quando dicitur per sacerdotem «Accepit panem et gratias agens fregit et dedit suis sanctis electis et recumbentibus discipulis dicens: Accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est Corpus meum ...; similiter et calicem accipiens ... dicens: Accipite et bibite ex hoc omnes, hic est Sanguis meus .. in remissionem peccatorum» non conficitur nec ipsi conficere intendunt Corpus et Sanguinem Christi, sed solum dicunt verba recitative, recitando scilicet quod Dominus fecit, quando sacramentum instituit. Et post dicta verba dicit sacerdos multas orationes positas in eorum canone, et post dictas orationes venit ad locum, ubi sic in eorum canone dicitur: «Adoramus, supplicamus et petimus a te, benigne Deus, mitte in nobis et in hoc propositum donum coessentialem tibi Spiritum Sanctum, per quem panem benedictum Corpus veraciter efficies Domini nostri et Salvatoris Iesu Christi» – et

suti prima della suddetta passione, sono stati liberati dall'inferno, nel quale però si trovavano non a motivo di un peccato originale che fosse in loro, ma a motivo della gravità del peccato personale dei progenitori. Credono anche che Cristo si è incarnato e ha patito per la salvezza dei fanciulli che sono nati dopo la sua passione, perché per mezzo della sua passione Egli ha distrutto totalmente l'inferno. ...

19. ... Essi dicono che a tal punto... la concupiscenza della carne è peccato e male, che i genitori, anche quelli cristiani, quando giacciono insieme coniugalmente, commettono peccato..., perché essi dicono che l'atto matrimoniale è peccato, e anche il matrimonio. ... 1012

40. ... Altri inoltre dicono che i vescovi e i presbiteri degli armeni non contribuiscono in nulla alla remissione dei peccati, né in via principale né in via ministeriale, ma che solo Dio rimette i peccati: né si ricorre ai vescovi e ai presbiteri per compiere la suddetta remissione dei peccati, se non per il fatto che essi hanno ricevuto la potestà di parlare da parte di Dio, e così, quando assolvono, dicono: «Dio ti rimetta i tuoi peccati»; oppure: «Io rimetto a te i tuoi peccati in terra, e Dio li rimetta a te nei cieli». 1013

42. Così pure gli armeni dicono e tengono per fermo che la sola passione di Cristo, senza ogni altro dono di Dio, sia pure gratificante, è sufficiente per la remissione dei peccati; e non dicono che per compiere la remissione dei peccati è richiesta la grazia di Dio gratificante, o giustificante, e neppure che nei sacramenti della nuova legge è data la grazia gratificante. 1014

49. Così pure dicono che se qualcuno ... prende una terza [*moglie*], o una quarta e così via, non può essere assolto dalla loro chiesa, perché essi dicono che un tale matrimonio è fornicazione. ... 1015

58. Così pure gli armeni dicono e tengono per fermo che, perché ci sia un vero battesimo si richiedono queste tre cose, e cioè l'acqua, il crisma ... e l'eucaristia; in modo tale che, se uno battezzasse qualcuno dicendo: «Io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen», e poi non lo ungesse con il suddetto crisma, questo non sarebbe un battesimo. Se poi anche non gli fosse dato il sacramento dell'eucaristia, non sarebbe battezzato. ... 1016

66. Così pure tutti gli armeni comunemente dicono e tengono per fermo che in forza delle parole che si trovano nel loro canone della messa, quando è detto dal sacerdote «Prese il pane e, rese grazie, lo spezzò e lo diede ai suoi santi eletti e discepoli, seduti a tavola con lui, dicendo: Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo ...; e prendendo similmente il calice ... dicendo: Prendete e bevetene tutti, questo è il mio sangue ... in remissione dei peccati», non è consacrato, né essi pretendono di consacrare, il corpo e il sangue di Cristo, ma dicono soltanto le parole in modo recitativo, recitando naturalmente ciò che fece il Signore quando instituì il sacramento. E dopo le parole di cui sopra il sacerdote dice molte preghiere che sono raccolte nel loro canone, e dopo le suddette preghiere viene al punto in cui nel loro canone è detto così: «Noi ti adoriamo, ti supplichiamo e ti chiediamo, o Dio benigno, manda a noi e in questa offerta il dono a te coessenziale, lo Spirito Santo, in virtù del quale rendi il pane benedetto veramente il corpo del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo» – e le suddette parole il sacerdote le dice tre volte, e poi il sa- 1017

dicta verba dicit sacerdos ter, deinde dicit sacerdos super calicem et vinum benedictum: «Sanguinem veraciter efficies Domini Nostri Salvatoris Iesu Christi», et per haec verba [*sic dictae «Epiclesis»*] credunt, quod conficiantur Corpus Christi et Sanguis. ...

1018 67. Item quod Armeni non dicunt, quod post dicta verba consecrationis panis et vini sit facta transsubstantiatio panis et vini in verum corpus Christi et sanguinem, quod natum fuit de Virgine Maria et passum et resurrexit; sed tenent, quod illud sacramentum sit exemplar vel similitudo aut figura veri corporis et sanguinis Domini: ... propter quod ipsi sacramentum Altaris non vocant corpus et sanguinem Domini, sed hostiam vel sacrificium vel communionem. ...

1019 68. Item Armeni dicunt et tenent, quod si presbyter vel episcopus ordinatus committat fornicationem, etiam in secreto, perdit potestatem conficiendi et ministrandi omnia sacramenta. ...

1020 70. Item Armeni non dicunt nec tenent, quod sacramentum Eucharistiae digne susceptum operetur in suscipiente peccatorum remissionem, vel poenarum debitarum peccato relaxationem, vel quod per ipsum detur gratia Dei vel eius augmentum: sed solum dicunt, quod ... corpus Christi intrat in eius corpus et in ipsum convertitur, sicut et alia alimenta convertuntur in alimentato. ...

CLEMENS VI: 7 Maii 1342 – 6 Dec. 1352

1025-1027: Bulla iubilaei *Unigenitus Dei Filius*, 27 Ian. 1343

Da Bonifacio VIII era stata introdotta la consuetudine di celebrare ogni cento anni un giubileo associato alla possibilità di un'indulgenza plenaria (cf *868). Clemente VI fece celebrare questo giubileo ogni cinquant'anni. Con questa bolla egli dichiarò il 1350 anno giubilare. In questo contesto egli presenta per la prima volta la dottrina, elaborata dai ▷

De thesauro meritorum Christi per Ecclesiam dispensando

1025 Unigenitus Dei Filius ... «factus nobis a Deo sapientia, iustitia, sanctificatio et redemptio» [*1Cor 1,30*], «non per sanguinem hircorum aut vitulorum, sed per proprium sanguinem introivit semel in sancta, aeterna redemptione inventa» [*Hb 9,12*]. Non enim corruptibilibus auro et argento, sed sui ipsius agni incontaminati et immaculati pretioso sanguine nos redemit [*cf. 1Pt 1,18s*], quem in ara crucis innocens immolatus non guttam sanguinis modicam, quae tamen propter unionem ad Verbum pro redemptione totius humani generis suffecisset, sed copiose velut quoddam profluvium noscitur effudisse ita, ut «a planta pedis usque ad verticem capitis nulla sanitas» [*Is 1,6*] inveniretur in ipso.

Quantum ergo exinde, ut nec supervacua, inanis aut superflua tantae effusionis miseratio redderetur, thesaurum militanti Ecclesiae acquisivit, volens

cerdote, sopra il calice e il vino benedetto, dice: «Réndilo veramente il sangue del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo» e in virtù di queste parole [*la cosiddetta «Epiclesi»*] essi credono che siano consacrati il corpo e il sangue di Cristo. ...

67. Così pure gli armeni non dicono che dopo le suddette parole di consacrazione del pane e del vino si compie la transustanziazione del pane e del vino nel vero corpo e sangue di Cristo, che nacque da Maria Vergine e patì ed è risorto; ma sostengono che quel sacramento è immagine o similitudine o figura del vero corpo e sangue del Signore: ... per questo essi stessi il sacramento dell'altare non lo chiamano il corpo e il sangue del Signore, ma ostia o sacrificio o comunione. ... 1018

68. Così pure gli armeni dicono e tengono per fermo che se un presbitero o un vescovo ordinato commette fornicazione, perde la potestà di compiere e di amministrare tutti i sacramenti. ... 1019

70. Così pure gli armeni non dicono e non tengono per fermo che il sacramento dell'eucaristia, ricevuto in modo degno, opera in colui che lo riceve la remissione dei peccati o l'eliminazione delle pene dovute per il peccato, ovvero che per lo stesso è data la grazia di Dio o il suo aumento; dicono invece soltanto che ... il corpo di Cristo entra nel suo corpo e in questo stesso è trasformato, come anche gli altri alimenti sono trasformati in colui che è alimentato. ... 1020

CLEMENTE VI: 7 mag. 1342 - 6 dic. 1352

1025-1027: Bolla del giubileo *Unigenitus Dei Filius*, 27 genn. 1343

teologi a partire dal sec. XIII, sul tesoro di meriti a disposizione della chiesa come fondamento delle indulgenze. – *Ed.*: Clemente VI, *Acta*, a cura di A.L. Tăutu (*Codex Iuris Canonici Orientalis*, Fontes III 9, Vaticano 1960) 246s / *Extravagantes communes*, l. V, tit. 9, c. 2 (Frdb 2, 1304).

Il tesoro dei meriti di Cristo è dispensato dalla chiesa

Il Figlio unigenito di Dio ... «fatto per noi da Dio sapienza, giustizia, santificazione e redenzione» [*1Cor 1,30*], «non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue entrò una volta per sempre nel santuario, procurandoci così una redenzione eterna» [*Eb 9,12*]. Egli infatti ci ha redenti non a prezzo di cose corruttibili come l'oro o l'argento, ma con il suo proprio sangue prezioso, di agnello senza difetti e senza macchia [*cf. 1Pt 1,18s*], e questo, come tutti sanno, immolato innocente sull'altare della croce egli lo ha effuso non come piccola goccia di sangue, che tuttavia in virtù dell'unione al Verbo sarebbe stata sufficiente per la redenzione di tutto il genere umano, ma in modo copioso, quasi una specie di flusso traboccante, in modo che «dalla pianta dei piedi alla punta del capo nessuna parte illesa» [*Is 1,6*] si può trovare il lui. 1025

Egli ha dunque in conseguenza arricchito di un così grande tesoro la chiesa militante, affinché la pietà di una tanto grande effusione non fosse resa inutile,

suis thesaurizare filiis pius Pater, ut sic sit «infinitus thesaurus hominibus, quo qui usi sunt, Dei amicitiae participes sunt effecti» [*Sap 7,14*].

1026 Quem quidem thesaurum ... per beatum Petrum caeli clavigerum, eiusque successores, suos in terris vicarios, commisit fidelibus salubriter dispensandum, et pro piis ac rationabilibus causis, nunc pro totali, nunc pro partiali remissione poenae temporalis pro peccatis debitae, tam generaliter, quam specialiter (prout cum Deo expedire cognoscerent), vere paenitentibus et confessis misericorditer applicandum.

1027 Ad cuius quidem thesauri cumulum beatae Dei Genitricis omniumque electorum a primo iusto usque ad ultimum merita adminiculum praestare noscuntur; de cuius consumptione seu minutione non est aliquatenus formidandum, tam propter infinita Christi (ut praedictum est) merita, quam pro eo, quod quanto plures ex eius applicatione trahuntur ad iustitiam, tanto magis accrescit ipsorum cumulus meritorum.

1028-1049: Schedula revocationis Parisiis praestitae, 25 Nov. 1347

Nicola di Autrecourt sosteneva tesi contrarie alla filosofia scolastica e aristotelica. Nel 1345 iniziò il processo nella curia papale di Avignone Il card legato Guglielmo, titolare dei Quattro Coronati, fece bruciare nel 1346 in presenza degli universitari i libri di Nicola, giacché contenevano «molte cose sbagliate, pericolose, presuntuose, sospette, erronee ed eretiche» («multa falsa, periculosa, praesumptuosa, suspecta et erronea et haere-

Errores philosophici Nicolai de Ultricuria

1028 1. ... Quod de rebus per apparentia naturalia quasi nulla certitudo potest haberi; illa tamen modica potest in brevi haberi tempore, si homines convertant intellectum suum ad res, et non ad intellectum Aristotelis et commentatoris.

1029 2. ... Quod non potest evidenter evidentia praedicta ex una re inferri vel concludi alia res, vel ex non-esse unius non-esse alterius.

1030 3. ... Quod propositiones: «Deus est», «Deus non est», penitus idem significant, licet alio modo.

1031 9. ... Quod certitudo evidentiae non habet gradus

1032 10. ... Quod de substantia materiali alia ab anima nostra non habemus certitudinem evidentiae.

1033 11. ... Quod excepta certitudine fidei non erat alia certitudo nisi certitudo primi principii vel quae in primum principium potest resolvi.

1034 14. ... Quod nescimus evidenter, quod alia a Deo possint esse causa alicuius effectus – quod aliqua causa causet efficienter, quae non sit Deus – quod aliqua causa efficiens naturalis sit vel esse possit.

inconsistente o superflua, volendo il Padre buono accumulare tesori per i suoi figli, affinché così ci sia «un tesoro inesauribile per gli uomini, mediante il quale quelli che ne usano, sono resi partecipi della amicizia di Dio» [*Sap 7,14*].

E questo tesoro poi ... egli lo ha consegnato perché fosse dispensato utilmente ai fedeli per mezzo del beato Pietro, che porta le chiavi del cielo, e dei suoi successori, suoi vicari in terra, e, a favore di cause particolari e ragionevoli, perché fosse distribuito misericordiosamente a coloro che sono veramente pentiti e confessati, ora per la totale, ora per la parziale remissione della pena temporale dovuta per i peccati, sia in modo generale, sia in modo speciale (conformemente a quello che essi davanti a Dio giudicassero conveniente). **1026**

Al cumulo di questo tesoro inoltre, si sa che portano un contributo i meriti della beata Madre di Dio e di tutti gli eletti dal primo fino all'ultimo giusto; e non si deve in alcun modo temere per il suo esaurimento o per la sua diminuzione, sia per gli infiniti meriti di Cristo (come si è detto sopra), sia per il fatto che quanto più numerosi sono coloro che per la sua dispensazione sono condotti alla giustizia, tanto più cresce il cumulo dei loro stessi meriti. **1027**

1028-1049: Ritrattazione di Nicola di Autrecourt, 25 nov. 1347

tica continentes»). Nicola dovette revocare come erronee, false, dubbie, presuntuose e sospette 60 proposizioni. Ci sono due scritti di revoca, a cui si aggiungono anche gli *Articuli missi de Parisiis* (il tutto pubbl. in DenCh 2, 576-579 579-583 583-587). Nel 1350 Nicola divenne decano del duomo di Metz.
Ed.: DenCh 2, 580-584 (n. 1124) / DuPlA 1/I (1724) 355a-357a (testo mutilato)

Errori filosofici di Nicola di Autrecourt

1. ... Non si può avere quasi nessuna certezza delle cose, per mezzo delle naturali apparenze; tuttavia questa modesta certezza può essere conseguita in breve tempo, se gli uomini rivolgono il loro intelletto alle cose, e non all'intelletto di Aristotele e del ⟨suo⟩ commentatore ⟨= Averroè⟩. **1028**

2. ... Non si può in modo evidente, a motivo della predetta evidenza, dedurre o concludere da una cosa un'altra cosa, o dal non-essere di uno il non-essere di un altro. **1029**

3. ... Le proposizioni: «Dio è», «Dio non è», significano esattamente la stessa cosa, anche se in altro modo. **1030**

9. ... La certezza dell'evidenza non ha gradualità. **1031**

10. ... Di una sostanza materiale altra dalla nostra anima non abbiamo la certezza dell'evidenza. **1032**

11. ... Fatta eccezione per la certezza della fede, non c'era altra certezza se non la certezza del primo principio o quella che può risolversi nel primo principio. **1033**

14. ... Noi non sappiamo con evidenza che altre cose diverse da Dio possano essere causa di un qualche effetto – che una qualche causa, che non sia Dio, sia causa in modo efficiente – che ci sia o che ci possa essere una qualche causa efficiente naturale. **1034**

1035 15. ... Quod nescimus evidenter, utrum aliquis effectus sit vel esse possit naturaliter productus.

1036 17. ... Quod nescimus evidenter, quod in aliqua productione concurrat subiectum.

1037 21. . . Quod quacumque re demonstrata nullus scit evidenter, quin excedat nobilitate omnes alias.

1038 22. ... Quod quacumque re demonstrata nullus scit evidenter, quin ipsa sit Deus, si per Deum intelligamus ens nobilissimum.

1039 25. ... Quod aliquis nescit evidenter, quin ista possit rationabiliter concedi: «Si aliqua res est producta, Deus est productus».

1040 26. ... Quod non potest evidenter ostendi, quin quaelibet res sit aeterna.

1041 30. ... Quod istae consequentiae non sunt evidentes: «Actus intelligendi est: ergo intellectus est. Actus volendi est: igitur voluntas est».

1042 31. ... Quod non potest evidenter ostendi, quin omnia, quae apparent, sint vera.

1043 32. ... Quod Deus et creatura non sunt aliquid.

1044 39. ... Quod universum est perfectissimum secundum se et secundum omnes partes suas, et quod nulla imperfectio potest esse in toto nec in partibus, et propter hoc oportet iam totum quam partes esse aeterna nec transire de non-esse in esse, nec e converso, quia ad istud sequitur necessario in universo vel in partibus eius imperfectio.

1045 40. ... Quod quidquid est in universo, est melius ipsum quam non ipsum.

1046 42. ... Quod praemiatio bonorum et punitio malorum per hoc fit, quia quando corpora atomalia segregantur, remanet quidam spiritus, qui dicitur intellectus, et alius, qui dicitur sensus, et isti spiritus, sicut in bono se habebant in optima dispositione, sic se habebunt infinities secundum quod illa individua infinities congregabuntur, et sic in hoc bonus praemiabitur, malus autem punietur, quia infinities, quando iterabitur congregatio suorum atomalium, habebit semper suam malam dispositionem. Vel potest, dicit [*Nicolaus de U.*], aliter poni, quia illi duo spiritus bonorum, quando dicitur corrumpi suppositum eorum, fiunt praesentes alteri supposito constituto ex atomis perfectioribus. Et tunc, cum tale suppositum sit maioris flexionis et perfectionis, idcirco intelligibilia magis quam prius veniunt ad eos.

1047 43. ... Quod esse corruptibile includit repugnantiam et contradictionem.

1048 53. ... Quod hoc est primum principium et non aliud: «Si aliquid est, aliquid est».

1049 58. ... Quod Deus potest praecipere rationali creaturae quod habeat ipsum odio, et ipsa oboediens plus meretur quam si ipsum diligeret ex praecepto, quoniam hoc faceret cum maiori conatu et magis contra propriam inclinationem.

15. ... Noi non sappiamo con evidenza se ci sia o se ci possa essere un qualche effetto prodotto in modo naturale. 1035

17. ... Noi non sappiamo con evidenza che in una qualche produzione concorra un soggetto. 1036

21. ... Dimostrata una cosa qualsiasi, nessuno sa in modo evidente che essa non superi in eccellenza tutte le altre. 1037

22. ... Dimostrata una cosa qualsiasi, nessuno sa in modo evidente che essa non sia Dio, se per Dio noi intendiamo l'essere eccellente. 1038

25. ... Nessuno sa in modo evidente, che non possa essere ragionevolmente ammesso questo: «Se una qualche cosa è prodotta, Dio è prodotto». 1039

26. ... Non può essere mostrato in modo evidente, che una qualche cosa non sia eterna. 1040

30. ... Queste conseguenze non sono evidenti: «C'è un atto di intelligenza, quindi c'è l'intelletto. C'è un atto di volontà, quindi c'è la volontà». 1041

31. ... Non può essere dimostrato in modo evidente, che non tutte le cose che appaiono sono vere. 1042

32. ... Dio e il creato non sono qualcosa. 1043

39. ... L'universo è perfettissimo in sé e in tutte le sue parti, e non può esserci nessuna imperfezione sia nel tutto che nelle parti, e per questo è necessario che sia il tutto che le parti siano eterni, e che non passino dal non-essere all'essere, né viceversa, perché a questo seguirebbe necessariamente l'imperfezione, sia nell'universo che nelle sue parti. 1044

40. ... Qualsiasi cosa che è, nell'universo, è meglio il suo essere, che il suo non essere. 1045

42. ... La rimunerazione dei buoni e la punizione dei cattivi avviene in questo modo: quando le particelle atomiche vengono separate, permangono un certo spirito, detto intelletto, e un altro, detto sentimento, e questi spiriti, dato che nel buono si trovavano in una disposizione ottimale, così ancora verranno a trovarsi all'infinito, in conseguenza del fatto che quegli atomi all'infinito si riuniranno, e così in questo il buono sarà premiato; il cattivo invece sarà punito, perché all'infinito, quando si ripeterà la riunione dei suoi costituenti atomici, avrà sempre la sua cattiva disposizione. Oppure si può anche esprimere, egli dice [*Nicola di Autrecourt*], in altro modo: quei due spiriti dei buoni, quando viene corrotto, come si dice, il loro sostegno, si fanno presenti a un altro sostegno costituito da atomi più perfetti. E allora, essendo questo sostegno di maggiore flessibilità e perfezione, per questo le realtà intelligibili vengono a loro meglio di prima. 1046

43. . . L'essere corruttibile include ripugnanza e contraddizione. 1047

53. ... Questo è il primo principio e non altri: «Se qualcosa è, qualcosa è». 1048

58. ... Dio può ordinare alla creatura razionale di avere lui stesso in odio, e questa stessa, obbedendo, ottiene un merito maggiore che se lo amasse in seguito a precetto, perché compie questo con uno sforzo maggiore e per di più contro la propria inclinazione. 1049

1050-1085: Ep. *Super quibusdam* ad Mekhithar (= Consolatorem), Catholicon Armeniorum, 29 Sept. 1351

Clemente VI prima di concedere agli armeni l'aiuto richiesto contro il Sultano, volle esaminare la purezza della loro fede e aveva mandato loro un simbolo di fede, affinché lo accettassero. Dato che la risposta della gerarchia armena non lo soddisfaceva del tutto, il ▷

De primatu Romanae Sedis

1050 In primo igitur capitulo responsionis tuae ... quaerimus:

1., si creditis tu et ecclesia Armenorum, quae tibi obedit, omnes illos, qui in baptismo eandem fidem catholicam receperunt, et postmodum a communione fidei eiusdem Ecclesiae Romanae, quae una sola catholica est, recesserunt vel recedent in futurum, esse schismaticos et haereticos, si pertinaciter divisi a fide ipsius Romanae Ecclesiae perseverent.

1051 2., petimus, si creditis tu et Armeni tibi obedientes, quod nullus homo viatorum extra fidem ipsius Ecclesiae et obedientiam Pontificum Romanorum poterit finaliter salvus esse.

1052 In secundo vero capitulo ... quaerimus:

1., si credidisti, credis vel credere es paratus cum ecclesia Armenorum, quae tibi obedit, quod beatus Petrus plenissimam potestatem iurisdictionis acceperit super omnes fideles Christianos a Domino Iesu Christo: et quod omnis potestas iurisdictionis, quam in certis terris et provinciis et diversis partibus orbis specialiter et particulariter habuerunt Iudas Thaddaeus et ceteri Apostoli, subiecta fuerit plenissime auctoritati et potestati, quam super quoscumque in Christum credentes in omnibus partibus orbis beatus Petrus ab ipso Domino Iesu Christo accepit: et quod nullus Apostolus vel quicumque alius super omnes Christianos nisi solus Petrus plenissimam potestatem accepit.

1053 2., si credidisti, tenuisti vel credere ac tenere paratus es cum Armenis tibi subiectis, quod omnes Romani Pontifices, qui beato Petro succedentes canonice intraverunt et canonice intrabunt, ipsi beato Petro Romano Pontifici successerint et succedent in eadem plenitudine, iurisdictione potestatis, quam ipse beatus Petrus accepit a Domino Iesu Christo super totum et universum corpus Ecclesiae militantis.

1054 3., si credidistis et creditis tu et Armeni tibi subiecti, Romanos Pontifices qui fuerunt, et Nos qui sumus Pontifex Romanus, ac illos qui in posterum successive erunt, tamquam legitimos et potestate plenissimos Christi vicarios, omnem potestativam iurisdictionem, quam Christus ut caput conforme in humana vita habuit, immediate ab ipso Christo super totum ac universum corpus militantis Ecclesiae accepisse.

1055 4., si credidisti et credis, quod omnes Romani Pontifices qui fuerunt, Nos qui sumus, et alii qui erunt in posterum, ex plenitudine potestatis et auctoritatis praemissae potuerunt, possumus et poterunt immediate per Nos et

1050-1085: Lettera *Super quibusdam* a Mekhithar (= Consolatore), katholicos degli armeni, 29 sett. 1351

papa con questa lettera richiese altre specificazioni sulla loro fede.
Ed.: Tăutu, l c. al *1025, 302-315 / BarAE, dell'anno 1351 n. 3 8 12 15 (Theiner 25, 502s 505-508).

Il primato della sede romana

Nel primo capitolo dunque della tua risposta ... Noi chiediamo: 1050

1. Se voi credete, tu e la chiesa degli armeni che a te obbedisce, che tutti quelli che nel battesimo hanno ricevuto la medesima fede cattolica, e che poi, dalla comunione di fede della stessa chiesa romana, che è l'unica e sola cattolica, si sono allontanati o in futuro si allontaneranno, sono scismatici ed eretici, qualora con pertinacia perseverino divisi dalla fede della stessa chiesa romana.

2. Noi chiediamo se voi credete, tu e gli armeni che ti obbediscono, che 1051
nessun uomo, di quelli che sono nella condizione di pellegrini, potrà alla fine essere salvato, al di fuori della fede della stessa chiesa e della obbedienza ai pontefici romani.

Nel secondo capitolo poi ... Noi chiediamo: 1052

1. Se tu, con la chiesa degli armeni che ti obbedisce, hai creduto, credi o sei disposto a credere che il beato Pietro ha ricevuto dal Signore Gesù Cristo la piena e totale potestà di giurisdizione sopra tutti i fedeli cristiani; e che ogni potestà di giurisdizione che in determinati territori o province e in diverse parti della terra in modo speciale e particolare hanno avuto Giuda Taddeo e gli altri apostoli, fu, nel modo più pieno, soggetta all'autorità e alla potestà che il beato Pietro ricevette dallo stesso Signore Gesù Cristo sopra qualsiasi credente in Cristo in ogni parte della terra; e che nessun apostolo o chiunque altro se non il solo Pietro ha ricevuto la piena e totale potestà sopra tutti i cristiani.

2. Se tu, insieme agli armeni che ti sono soggetti, hai creduto e hai tenuto 1053
per fermo, o sei disposto a credere e a tenere per fermo, che tutti i pontefici romani che come successori del beato Pietro si sono regolarmente insediati o regolarmente si insedieranno, allo stesso beato Pietro pontefice romano sono succeduti e succederanno nella stessa pienezza di potestà di giurisdizione che lo stesso beato Pietro ha ricevuto dal Signore Gesù Cristo sopra tutto l'intero corpo della chiesa militante.

3. Se avete creduto e credete, tu e gli armeni che ti sono soggetti, che i 1054
pontefici romani che sono stati, e Noi che ora siamo il pontefice romano, e coloro che in avvenire uno dopo l'altro tali saranno, come vicari di Cristo legittimi e pienissimi in potestà, tutta la potestà giurisdizionale che Cristo ebbe nella vita umana come capo adeguato, l'hanno ricevuta direttamente dallo stesso Cristo sopra tutto l'intero corpo della chiesa militante.

4. Se tu hai creduto e credi che tutti i pontefici romani, quelli che sono 1055
stati, Noi che ora siamo, e gli altri che saranno in futuro, in virtù della pienezza di potestà e di autorità innanzi detta, hanno potuto, possiamo, e potranno,

eos de omnibus tamquam de iurisdictione Nostra ac eorum subditis iudicare et ad iudicandum quoscumque voluerimus ecclesiasticos iudices constituere et delegare.

1056 5., si credidisti et credis, quod in tantum fuerit, sit et erit suprema et praeeminens auctoritas et iuridica potestas Romanorum Pontificum qui fuerunt, Nostri qui sumus, et illorum qui in posterum erunt, ut a nemine iudicari potuerint, potuerimus neque in posterum poterunt; sed soli Deo iudicandi servati fuerint, servemur et servabuntur: et quod a sententiis et iudiciis Nostris non potuerit neque possit nec poterit ad aliquem iudicem alium appellari.

1057 6., si credidisti et adhuc credis, plenitudinem potestatis Romani Pontificis se extendere in tantum, quod patriarchas, catholicon, archiepiscopos, episcopos, abbates et quoscumque praelatos alios de dignitatibus, in quibus fuerint constituti, possit ad alias dignitates maioris vel minoris iurisdictionis transferre, vel exigentibus eorum criminibus ipsos degradare et deponere, excommunicare et Satanae tradere [*cf.* *1Cor 5,5*].

1058 7., si credidisti et adhuc credis, pontificalem auctoritatem non posse nec debere subici cuicumque imperiali et regali aut alteri saeculari potestati, quantum ad institutionem iudicialem, correctionem vel destitutionem.

1059 8., si credidisti et credis, Romanum Pontificem solum posse sacros generales canones condere, plenissimam indulgentiam dare visitantibus limina Apostolorum Petri et Pauli vel ad Terram Sanctam accedentibus, aut quibuscumque fidelibus vere et plene paenitentibus et confessis.

1060 9., si credidisti et credis, omnes, qui se contra fidem Romanae Ecclesiae erexerunt et in finali impaenitentia mortui fuerunt, damnatos fuisse et ad perpetua infernorum supplicia descendisse.

1061 10., si credidisti et adhuc credis, Romanum Pontificem circa administrationem sacramentorum Ecclesiae, salvis semper illis, quae sunt de integritate et necessitate sacramentorum, posse diversos ritus ecclesiarum Christi tolerare, et etiam concedere, ut serventur.

1062 11., si credidisti et credis, Armenos, qui Romano Pontifici in diversis partibus orbis obediunt et formas et ritus Romanae Ecclesiae in administratione sacramentorum et in ecclesiasticis officiis, ieiuniis et aliis caerimoniis studiose et cum devotione observant, bene agere et illa agendo vitam aeternam mereri.

1063 12., si credidisti et credis, neminem de dignitate episcopali ad archiepiscopalem, patriarchalem vel catholicon posse transferri auctoritate propria, nec etiam auctoritate cuiuscumque principis saecularis, sive rex fuerit sive imperator, vel quicumque alius fultus qualicumque potestate et dignitate terrena.

1064 13., si credidisti et adhuc credis, solum Romanum Pontificem, dubiis emergentibus circa fidem catholicam, posse per determinationem authenticam, cui sit inviolabiliter adhaerendum, finem imponere, et esse verum et catholicum quidquid ipse auctoritate clavium sibi traditarum a Christo determinat esse verum, et quod determinat esse falsum et haereticum, sit censendum.

direttamente, per quanto sta in Noi e in loro, giudicare su tutti, in quanto sottoposti alla Nostra e loro giurisdizione, e costituire e delegare per giudicare, qualunque giudice ecclesiastico che Noi avremo voluto.

5. Se tu hai creduto e credi che la suprema e preminente autorità e la giuridica potestà dei pontefici romani che furono, di Noi che ora siamo, e di quelli che in futuro saranno, fu, è e sarà tanto grande che non fu possibile o è possibile o in futuro sarà possibile essere giudicati da nessuno; ma che sono stati riservati, siamo riservati e saranno riservati per essere giudicati da Dio solo: e che per le Nostre sentenze e giudizi da nessuno fu possibile, è possibile, sarà possibile fare appello a un qualche altro giudice. 1056

6. Se tu hai creduto e anche ora credi che la pienezza di potestà del pontefice romano si estende a tal punto che egli può trasferire i patriarchi, i katholicos, gli arcivescovi, i vescovi, gli abati e qualsiasi altro prelato dalle dignità in cui furono costituiti ad altre dignità di maggiore o minore giurisdizione, oppure, qualora lo esigano i loro delitti, può degradare gli stessi o deporli, scomunicarli e consegnarli a satana [*cf.* *1Cor 5,5*]. 1057

7. Se tu hai creduto e anche ora credi che l'autorità pontificia non può né deve essere sottomessa a nessuna potestà imperiale o regale o altra secolare, per quanto riguarda l'istituzione giudiziaria, la correzione o la destituzione. 1058

8. Se tu hai creduto e credi che il pontefice romano da solo possa promulgare i sacri canoni generali, dare l'indulgenza più ampia a coloro che visitano la sede degli apostoli Pietro e Paolo, o a coloro che vanno in Terra Santa, o a qualsivoglia fedele veramente e pienamente pentito e confessato. 1059

9. Se tu ha creduto e credi che tutti coloro che si sono sollevati contro la fede della chiesa romana e che sono morti in condizione di impenitenza finale, sono stati condannati e sono discesi negli eterni supplizi dell'inferno. 1060

10. Se tu hai creduto e anche ora credi che il pontefice romano, per quanto riguarda l'amministrazione dei sacramenti della chiesa, a esclusione sempre di quelle cose che appartengono alla integrità e obbligatorietà dei sacramenti, ha il potere di tollerare i diversi riti delle chiese di Cristo, e di permettere anche che siano conservati. 1061

11. Se tu hai creduto e credi che gli armeni che, in diverse parti della terra, obbediscono al pontefice romano e con zelo e con devozione osservano le forme e i riti della chiesa romana nell'amministrazione dei sacramenti e nelle funzioni ecclesiastiche, nei digiuni e nelle altre cerimonie, agiscono bene e, facendo quelle cose, meritano la vita eterna. 1062

12. Se tu hai creduto e credi che nessuno può essere trasferito dalla dignità episcopale a quella arcivescovile, o a quella patriarcale o a quella di katholikos, in forza della sua propria autorità, e neppure in forza dell'autorità di un qualsiasi principe secolare, fosse pure il re o l'imperatore, o chiunque altro, sostenuto da una qualsiasi potestà o dignità terrena. 1063

13. Se tu hai creduto e anche ora credi che solo il pontefice romano può porre fine ai dubbi che sorgono intorno alla fede cattolica, mediante una deliberazione autentica a cui si deve aderire in modo irrevocabile, e che tutto ciò che lui stesso dichiara essere vero, in forza dell'autorità delle chiavi a lui consegnate da Cristo, deve essere ritenuto vero e cattolico, e ciò che lui dichiara essere falso ed eretico, tale deve essere considerato. 1064

1065 14., si credidisti et credis, Novum et Vetus Testamentum in omnibus libris, quos Romanae Ecclesiae nobis tradidit auctoritas, veritatem indubiam per omnia continere. ...

De purgatorio

1066 ... Quaerimus, si credidisti et credis, purgatorium esse, ad quod descendunt animae decedentium in gratia, quae nondum per completam paenitentiam de suis satisfecerunt peccatis.

1067 Item si credidisti et credis, quod igne crucientur ad tempus, et quod mox purgatae, etiam citra diem iudicii, ad veram et aeternam beatitudinem perveniant, quae in faciali Dei visione et dilectione consistit.

De confirmationis materia et ministro

1068 ... Responsiones dedisti, quae Nos inducunt, ut a te sequentia requiramus:

1. de consecratione chrismatis, si credis, quod per nullum sacerdotem, qui non est episcopus, chrisma potest rite et debite consecrari.

1069 2., si credis, quod sacramentum confirmationis per alium quam per episcopum non potest ex officio ordinarie ministrari.

1070 3., si credis, quod solum per Romanum Pontificem, plenitudinem potestatis habentem, possit dispensatio sacramenti confirmationis presbyteris, qui non sunt episcopi, committi.

1071 4., si credis, quod chrismati per quoscumque sacerdotes, qui non sunt episcopi neque a Romano Pontifice super hoc commissionem seu concessionem aliquam receperunt, iterum per episcopum vel episcopos sint chrismandi.

Doctrinae erroribus Armeniorum speciatim oppositae

1072 Post praedicta omnia, mirari cogimur vehementer, quod in quadam epistola, quae incipit *«Honorabilibus in Christo Patribus»*, subtrahis de LIII primis capitulis capitula XIV:

1. Quod Spiritus Sanctus procedit a Patre et Filio.

1073 3. Quod parvuli ex primis parentibus contrahunt originale peccatum.

1074 6. Quod animae ex toto purgatae separatae a suis corporibus manifeste Deum vident.

1075 9. Quod animae decedentium in mortali peccato in infernum descendant.

1076 12. Quod baptismus deleat originale et actuale peccatum.

14. Se tu hai creduto e credi che il Nuovo e l'Antico Testamento, in tutti i libri che l'autorità della chiesa romana ci ha consegnato, contengono la verità certa su tutte le cose. ... 1065

Il purgatorio

... Noi chiediamo se tu hai creduto e credi che esiste il purgatorio, nel quale discendono le anime di coloro che sono morti in grazia e che non hanno ancora compiuto la soddisfazione dei loro peccati con una completa penitenza. 1066

E così pure se hai creduto e credi che queste sono tormentate dal fuoco per un certo tempo, e che, una volta purificate, anche prima del giorno del giudizio, pervengono alla vera ed eterna beatitudine che consiste nella visione faccia a faccia di Dio e nell'amore. 1067

Materia e ministro della confermazione

... Tu hai dato delle risposte che ci inducono a chiederti le cose che seguono: 1068

1. Se tu credi, per quanto riguarda la consacrazione del crisma, che il crisma non può essere consacrato, in modo legittimo e corretto, da nessun sacerdote che non sia vescovo.

2. Se tu credi che il sacramento della confermazione non può essere amministrato ordinariamente e secondo il proprio ufficio da nessun altro se non dal vescovo. 1069

3. Se tu credi che solo dal pontefice romano, che ha la pienezza della potestà, possa essere affidata l'amministrazione del sacramento della confermazione a dei sacerdoti che non sono vescovi. 1070

4. Se tu credi che coloro che sono stati cresimati da sacerdoti qualsiasi che non sono vescovi e che non hanno ricevuto a questo riguardo dal pontefice romano nessun permesso o concessione, debbano essere cresimati di nuovo da un vescovo o da vescovi. 1071

Dottrine opposte in modo speciale agli errori degli armeni

Dopo le cose dette sopra, Noi siamo costretti a stupirci grandemente perché tu in una certa lettera che inizia così: *«Honorabilibus in Christo Patribus»*, dai primi 53 capitoli, ne elimini 14: 1072

1. Lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio.

3. I fanciulli contraggono il peccato originale dai progenitori. 1073

6. Le anime completamente purificate, separate dai loro corpi, vedono Dio apertamente. 1074

9. Le anime di coloro che sono morti in peccato mortale discendono all'inferno. 1075

12. Il battesimo cancella il peccato originale e il peccato attuale. 1076

1077 13. Quod Christus non destruxit descendendo ad inferos inferiorem infernum.
1078 15. Quod angeli a Deo fuerunt creati boni.
1079 30. Quod effusio sanguinis animalium nullam operatur remissionem peccatorum.
1080 32. Quod non iudicent comestores piscium et olei in diebus ieiuniorum.

1081 39. Quod in Ecclesia catholica baptizati, si efficiantur infideles et postmodum convertantur, non sunt iterum baptizandi.

1082 40. Quod parvuli ante octavum diem possunt baptizari, et quod baptismus non potest esse in liquore alio quam in vera aqua.
1083 42. Quod corpus Christi post verba consecrationis sit idem numero quod corpus natum de Virgine et immolatum in cruce.
1084 45. Quod nullus, etiam sanctus, corpus Christi potest conficere, nisi sit sacerdos.
1085 46. Quod est de necessitate salutis, confiteri proprio sacerdoti vel de licentia eius, omnia peccata mortalia perfecte et distincte.

URBANUS V: 28 Sept. 1362 – 19 Dec. 1370

1087-1097: Schedula revocationis Dionysio Foullechat iniunctae, vi Const. *Ex supernae clementiae*, 23 Dec. 1368

Dionigi Foullechat (o Soullechat) OFM nella sua spiegazione dei *Libri delle Sentenze* aveva sostenuto circa la perfezione evangelica e la povertà tesi che contraddicevano i decreti di Giovanni XXII. Nel 1363, invitato dall'università di Parigi a ritrattare, si appellò al papa Il papa lo costrinse due volte a ritrattare: il 31 genn 1365 ad Avignone e il 12 aprile 1369 a Parigi La seconda ritrattazione fu imposta in seguito a nuove dichiarazioni di Dionigi e avvenne per iniziativa del card Giovanni, allora vescovo di Beauvais (per il testo v. DenCh 3[1894] 183s [n. 1350]).
Ed : DenCh 3, 117-119 (n. 1298), 185 (n. 1352) / presenta un testo inesatto DuPlA 1/I (1724) 384b-386a / BarAE, dell'anno 1368 n. 17 (Theiner 26, 159s).

Errores de statu perfectionis et de paupertate

a) Cedula [primae] revocationis (31 Ian. 1365 factae)

1087 (Art. 4, conclusio 3) Quod haec benedicta, immo superbenedicta lex et dulcissima, videlicet lex amoris ... omnem aufert proprietatem et dominium ...
– revoco tamquam falsam, erroneam et haereticam, quia Christus et Apostoli illam legem perfectissime tenuerunt, et multi alii statuum diversorum legem hanc ... tenuerunt ..., qui proprietatem et dominium habuerunt. ...
1088 (Correlarium 1) Quod haec lex desponsat duo pronomina possessiva, videlicet «meum» et «tuum». ...

13. Cristo non ha distrutto, quando è disceso agli inferi, l'inferno inferiore. 1077
15. Gli angeli sono stati creati buoni da Dio. 1078
30. L'effusione del sangue degli animali non opera nessuna remissione dei peccati. 1079
32. Non si debbono condannare coloro che nei giorni di digiuno mangiano pesce e olio. 1080
39. Coloro che sono stati battezzati nella chiesa cattolica, se si sono fatti infedeli e poi si sono nuovamente convertiti, non debbono essere di nuovo battezzati. 1081
40. I fanciulli possono essere battezzati prima dell'ottavo giorno, e il battesimo non può compiersi in nessun altro liquido che non sia vera acqua. 1082
42. Il corpo di Cristo, dopo le parole della consacrazione, è esattamente lo stesso corpo nato dalla Vergine e immolato sulla croce. 1083
45. Nessuno, nemmeno un santo, può consacrare il corpo di Cristo, se non è un sacerdote. 1084
46. È necessario per la salvezza confessare al proprio sacerdote, o con il suo permesso, tutti i peccati mortali in modo completo e distinto. 1085

INNOCENZO VI: 18 dic. 1352 – 12 sett. 1362

URBANO V: 28 sett. 1362 – 19 dic. 1370

1087-1097: Ritrattazione imposta a Dionigi Foullechat con la costituzione *Ex supernae clementiae* del 23 dic. 1368

Errori circa lo stato di perfezione e la povertà

a) Prima ritrattazione (31 genn. 1365)

(Art. 4, conclusione 3) Questa benedetta, anzi grandemente benedetta e dolcissima legge, e cioè la legge dell'amore ... elimina ogni proprietà e diritto di possesso ... 1087
– ritratto come falsa, erronea ed eretica, dato che Cristo e gli apostoli hanno osservato quella legge in modo perfettissimo e anche molti altri di diverse condizioni quella legge ... hanno osservato . ., e questi hanno avuto proprietà e diritto di possesso. ...
(Corollario 1) Questa legge unisce in matrimonio due pronomi possessivi, e cioè «mio» e «tuo» ... 1088

(Corr. 2) Quod non minus facit omnia communia perfecta caritas quam extrema necessitas. ...

– Dico nunc, quod ista duo correlaria, ut sequuntur ex praedicta conclusione, sunt falsa. ...

1089 (Corr. 4) Quod hanc legem dedit Christus discipulis suis principaliter ad actualiter exsequendum, non solum habitualiter ...

– Istud correlarium intelligendo hanc legem amoris ut auferentem omnem proprietatem et dominium, sicut conclusio dicit, sic intellectum reputo falsum, erroneum et haereticum et contra determinationem Ecclesiae. ...

1090 (Concl. 4) Quod actualis abdicatio cordialis voluntatis et temporalis potestatis, dominii seu auctoritatis, statum perfectissimum ostendit et efficit ..

– Istam universaliter intellectam reputo falsam, erroneam et haereticam ...

1091 (Corr. 1) Quod Christus non abdicasse huiusmodi possessionem et ius in temporalibus, non habetur ex nova lege, immo potius oppositum ... [*cf. Mt 8,20*].

(Corr. 2) Quod hanc legem pro regula perfectionis Christus docuit et exemplo firmavit. ...

– Ista duo correlaria revoco tamquam falsa, erronea et haeretica, et contra determinationem decretalis domini Ioannis papae [*XXII*], quae incipit: «*Quia quorumdam*».[1]

1092 (Corr. 4) Quod abdicatio rerum temporalium secundum animi praeparationem nullam aut valde imperfectam et fragilem ostendit et efficit perfectionem. ...

– Istum articulum revoco tamquam falsum et scandalosum.

1093 Respondendo ad quemdam baccalaureum [*dicentem*] ... quod Christus talia non abdicavit, illud negavi, et dixi, quod Christus nihil sibi retinuit.

– Ista duo dicta revoco tamquam falsa et haeretica, quia Christus loculos habuit propter infirmos, a fidelibus oblata conservans ...

1094 (Correl. ultimum) Quod non plus curavit Christus de temporalibus quam faciunt divites de pauperibus. ...

– Nunc dico quod Christus de temporalibus curavit, quia non omnia abdicavit ...

b) Propositiones additae ad alteram revocationem (12 Apr. 1369)

1095 Quod Christus in morte sua omnia simpliciter abdicavit

– Istam reputo tamquam falsam, erroneam et haereticam.

1096 Quod quando corpus [*Christi*] in sepulcro mansit, ibi caritas abstulit ab eo omnem proprietatem et dominium.

– Istam revoco tamquam falsam, erroneam et haereticam.

1097 Quod tunc vacavit sedes generalis Domini usque ad diem istam .

– revoco tamquam falsam et erroneam.

*1091 [1] Costituzione *Quia quorumdam mentes*, 10 nov 1324: Giovanni XXII, *Extravagantes communes*, tit 14, c. 5 (Frdb 2, 1230-1236)

(Corollario 2) La perfetta carità rende tutte le cose comuni non meno della estrema necessità. ...

– Io ora dico che questi due corollari, così come conseguono dalla suddetta conclusione, sono falsi. ...

(Cor. 4) Cristo ha dato ai suoi discepoli questa legge principalmente perché 1089
la adempissero in modo effettivo e non solo come disposizione interiore. ...

– Questo corollario, se si comprende questa legge dell'amore in modo da eliminare ogni proprietà e diritto di possesso, come afferma la conclusione, così compreso, lo ritengo falso, erroneo ed eretico, e contro la determinazione della chiesa. ...

(Conclusione 4) L'effettiva rinuncia alla volontà del cuore e al potere 1090
mondano, al diritto di possesso o all'autorità, manifesta e realizza lo stato di massima perfezione. ...

– Questa, intesa in generale, la ritengo falsa, erronea ed eretica. ...

(Corollario 1) Non si ricava dalla legge nuova che Cristo non ha rinuncia- 1091
to a un possesso di tal genere e al diritto nelle cose temporali, ma piuttosto il contrario ... [*cf. Mt 8,20*].

(Corollario 2) Cristo ha insegnato e confermato con l'esempio questa legge, come regola di perfezione. ... – Questi due corollari io li ritratto come falsi, erronei ed eretici, e contrari alla disposizione della decretale del signor papa Giovanni [*XXII*] che inizia: «*Quia quorumdam*».[1]

(Corollario 4) La rinuncia alle cose temporali conforme alla disposizione 1092
dell'anima manifesta e realizza una perfezione di nessun valore o quanto meno molto imperfetta e fragile. ...

– Ritratto questo articolo come falso e scandaloso.

In una risposta a un certo baccalaureato [*che diceva*] ... che Cristo non 1093
aveva rinunciato a tali cose, io negai questa affermazione e dissi che Cristo non aveva tenuto nulla per sé.

– Io ritratto queste due affermazioni come false ed eretiche, perché Cristo, a motivo dei malati, ebbe delle cassette di custodia e conservava le offerte dei fedeli ...

(Corollario ultimo) Cristo non si prese cura delle cose temporali, più di 1094
quanto facciano i ricchi dei poveri. ...

– Ora io dico che Cristo si prese cura delle cose temporali, perché non rinunciò a tutte le cose ...

b) Proposizioni aggiunte per la seconda ritrattazione (12 aprile 1369)

Cristo nella sua morte ha completamente rinunciato a tutte le cose. 1095

– Io la considero falsa, erronea ed eretica.

Quando il corpo [*di Cristo*] giacque nel sepolcro, qui l'amore portò via da 1096
lui ogni proprietà e diritto di possesso.

– Io la ritratto come falsa, erronea ed eretica.

Allora la sede universale del Signore è rimasta vacante fino a questo gior- 1097
no ...

– Io la ritratto come falsa ed erronea.

GREGORIUS XI: 30 Dec. 1370 – 26/27 Mart. 1378

1101-1103: Ep. Cardinalium Inquis. ad archiep. Tarracon. et Caesaro-August., 8 Aug. 1371

Gli asserti teologici sotto riportati furono sostenuti, tra l'altro, da Pier Lombardo (*Sententiae*, l. IV, dist. 13), Innocenzo III (*De mysterio Missae* III 11) e Bonaventura (*Sententiae*, l. IV, dist. 13, a. 2, q. 1), ma poi furono quasi completamente abbandonati. Allor- ▷

Errores Petri de Bonageta et Iohannis de Latone de Eucharistia

1101 1. Quod si hostia consecrata cadat seu proiciatur in cloacam, lutum seu aliquem turpem locum, quod, speciebus remanentibus, sub eis esse desinit corpus Christi et redit substantia panis.

1102 2. Quod si hostia consecrata a mure corrodatur seu a bruto sumatur, quod, remanentibus dictis speciebus, sub eis desinit esse corpus Christi et redit substantia panis.

1103 3. Quod si hostia consecrata a iusto vel a peccatore sumatur, quod, dum species dentibus teritur, Christus ad caelum rapitur et in ventrem hominis non traicitur.

1110-1116: Bulla *Salvator humani generis* ad archiep. Rigensem eiusque suffragoneos, 8 Apr. 1374

Lo *Speculum Saxonicum* (in tedesco *Sachsenspiegel*) di Eike von Repgow, scritto prima in latino (dopo il 1221; è andato perduto), tradotto più tardi nella lingua tedesca della Germania inferiore (tra il 1224 e il 1228; cf. K.A Eckhardt, *Lehnrecht* [1956] 127-129), è considerato la collezione giuridica più significativa del medioevo tedesco. Esercitò grande influsso soprattutto nella Germania del sud («Specchio svevo»). Tuttavia giacché alcuni dei suoi principi erano in contrasto con la dottrina cristiana, Giovanni Klenkok OESA fece pressione sul papa affinché ne disapprovasse 14 articoli. Gregorio XI acconsentì al suo desiderio con questa bolla diretta all'arcivescovo di Riga e ai suoi vescovi suffraganei :

Principia iuris erronea in «Speculo Saxonico» contenta

1110 Universis Christi fidelibus per Apostolica scripta mandamus, quod ipsis scriptis seu legibus reprobatis de cetero non utantur ...:

(Art. 1) Quidquid homo fecerit extra iudicium, quantumcumque hoc sit notorium, se liberare poterit per suum iuramentum, nec contra talem valet aliquod testimonium.[1]

*1110 [1] *Landrecht* I 18 § 2 (= art. 10 GR 1, 83 / = art. 9 MGH 30).

GREGORIO XI: 30 dic. 1370 - 26/27 marzo 1378

1101-1103: Lettera dei cardinali dell'Inquisizione agli arcivescovi di Tarragona e Saragozza, 8 agosto 1371

ché Pedro de Bonageta e Juan de Latone li ripresero, furono denunziati presso l'Inquisizione Questa sotto Gregorio XI decise che sotto pena di scomunica venisse proibito di insegnarli pubblicamente. – *Ed.*: DuPlA 1/I (1724) 390b.

Errori di Pedro de Bonageta e Juan de Latone sull'eucaristia

1. Se un'ostia consacrata cade o è gettata in una fogna, nel fango o in un qualche luogo turpe, per questo, anche se rimangono le specie, in esse cessa di essere presente il corpo di Cristo e ritorna la sostanza del pane. 1101

2. Se un'ostia consacrata viene rosicchiata da un topo o viene mangiata da un animale, per questo, anche se rimangono le suddette specie, in esse cessa di essere presente il corpo di Cristo e ritorna la sostanza del pane. 1102

3. Se un'ostia consacrata viene mangiata da un uomo giusto o da un peccatore, quando le specie sono triturate dai denti, Cristo viene assunto in cielo e non viene trasferito nel ventre dell'uomo. 1103

1110-1116: Bolla *Salvator humani generis* all'arcivescovo di Riga e ai suoi suffraganei, 8 aprile 1374

della Livonia e della Prussia. Nella stessa questione si rivolse anche con la lettera del 15 ott. 1374 (MaC 23, 157-162) all'imperatore Carlo IV – *Ed* : BullTau 4, 575a-576a / BullCocq 3/II, 360b-361a / MaC 23, 160 (erroneamente riportata sotto Gregorio IX).
I passi delle proposizioni vengono indicati secondo l'edizione di K.A. Eckhardt, *Sachsenspiegel*: [vol. 1] *Landrecht*; [vol. 2] *Lehnrecht* (Germanenrechte, N.F., Land- und Lehnrechtsbücher, Gottinga-Berlino-Francoforte/M. 1955; 1956) [= GR]; e secondo idem, *Land- und Lehnrecht* (Fontes iuris Germanici antiqui, nuova serie 1/I e 1/II, edizione a parte dei MGH, Hannover 1933) [= MGH].

Princìpi giuridici erronei contenuti nello «Specchio sassone»

A tutti i fedeli cristiani Noi ordiniamo, mediante scritti apostolici, di non fare uso d'ora in avanti di questi scritti o di queste leggi riprovate ...: 1110

(Art. 1) Qualsiasi cosa un uomo abbia fatto contrariamente alla giustizia, per quanto questo sia manifesto, egli potrà liberarsi per mezzo di un suo giuramento, e contro questo non avrà valore nessuna testimonianza.[1]

1111 (6) Quod si quis fuerit interfectus in spolio vel furto, pro quo consanguineus interfecti se praebeat ad duellum, talis per duellum repellit omne testimonium, nec talis mortuus tunc sine duello poterit convinci.[1]

1112 (7) Quod si duo dictant in iudicio simul contrarias sententias, tunc quicumque talium habuerit maiorem sequelam, talis sententiam obtinebit.[1]

1113 (8) Quod quicumque fuerit appellatus ad duellum secundum istius libri formam, talis non potest negare duellum, nisi sic appellans minus bene natus fuerit quam appellatus.[1]

1114 (9) Quod quicumque perdidit ius suum ratione furti vel spolii, talis incusatus secundo de furto vel spolio non potest se liberare iuramento, sed electionem habet ad ferrum ignitum aut aquam bullientem vel ad duellum. Huius quidem articuli pars ultima, quae ad ferrum ignitum etc. electionem concedit, est erronea.[1]

1115 (12) Quod heres non tenetur de furto vel spolio perpetrato per illum, cui succedit in hereditate, respondere: quod erroneum est saltem in foro conscientiae.[1]

1116 [*Censura: Scripta damnantur tamquam*] falsa, temeraria, iniqua et iniusta et in quibusdam haeretica et schismatica et contra bonos mores exsistentia periculosaque animabus.

1121-1139: Conclusiones Iohannis Wyclif, damnate in Ep. *Super periculosis* ad episcopos Cantuar. et London., 22 Maii 1377

John Wyclif (anche Wiclif, Wiclef) fu accusato nel febbr. 1377 presso il vescovo William Courtenay di Londra a motivo di diversi errori circa il potere della chiesa. Dato che la citazione non ebbe risultato, furono mandate al papa 19 proposizioni scelte dalle sue lezioni (all'università di Oxford) e dai suoi scritti (particolarmente il *De civili dominio*), che furono respinte dal papa come erronee. Wyclif le difese nel suo scritto chiamato *Protestatio* o *Declarationes* (pubbl. da R. Vaughan, l.c. sotto, 432-437 / Th. Walsingham, l.c. sotto, 357-362).

Errores Iohannis Wyclif de dominio in temporalia

1121 1. Totum genus humanum concurrentium, citra Christum, non habet potestatem simpliciter ordinandi, ut Petrus et omne genus suum dominetur politice in perpetuum super mundum.[1]

1122 2. Deus non potest dare homini pro se et heredibus suis in perpetuum civile dominium.[1]

*1111 [1] Ib. I 64 (= art. 44 GR 1, 125s / = art. 45 MGH 56)
*1112 [1] Cf. ib I 18 § 3; II 12 § 8a; III 21 § 1 (= art. 10 55 128 GR 1, 83s 138s 207 / = art 9 58 123 MGH 30 67 118); cf. *Lehnrecht*, art 40 § 1 (= art. 246 GR 2, 61).
*1113 [1] Cf. *Lendrecht* I 63 § 3 (= art. 43 GR 1, 122 / = art. 45 MGH 54s).
*1114 [1] Ib. I 39 (= art. 25 GR 1, 102 / = art. 23 MGH 41)

(6) Se qualcuno è stato ucciso in una rapina o in un furto, e a suo favore un parente dell'ucciso si offre per un duello, questo tale per mezzo del duello respinge ogni testimonianza, e allora la morte di quel tale non potrà più essere provata senza duello.[1] 1111

(7) Se due persone pronunciano contemporaneamente in giudizio affermazioni contrarie, colui che abbia avuto un seguito maggiore, questi otterrà la sentenza.[1] 1112

(8) Chiunque viene chiamato in duello secondo la norma di questo libro, questi non può rifiutare il duello, salvo che colui che così chiama sia nato in condizioni meno buone di colui che è chiamato.[1] 1113

(9) Chiunque ha perduto il suo diritto a motivo di un furto o di una rapina, questi, se viene accusato una seconda volta di furto o di rapina, non può liberarsi con un giuramento, e ha invece la scelta del ferro rovente o dell'acqua bollente o del duello. L'ultima parte invero di questo articolo, quella che concede la scelta del ferro rovente ecc., è erronea.[1] 1114

(12) L'erede non è tenuto a rispondere del furto o della rapina perpetrata da colui cui succede nell'eredità: questo è erroneo per lo meno nel foro della coscienza.[1] 1115

[*Censura: gli scritti siano condannati in quanto*] falsi, temerari, iniqui e ingiusti, e in alcune parti anche eretici e scismatici, risultando contrari ai buoni costumi e pericolosi per le anime. 1116

1121-1139: Errori di John Wyclif condannati nella lettera *Super periculosis* ai vescovi di Canterbury e Londra, 22 maggio 1377

Ed.: MaC 26, 565E-566D / HaC 7, 1870E-1871C / DuPlA 1/II, 3ab / R. Vaughan, *The life and opinions of John de Wycliffe* 1 [Londra ²1831] 432-437 / Th Walsingham, *Historia Anglicana*, a cura di H.Th. Riley, 1 [Londra 1863] 357-362.
I passi-fonte delle proposizioni, così come si trovano nell'opera *De civili dominio* (scritta intorno al 1376), vengono indicati secondo l'edizione della Wyclif-Society, vol. 1 = libro I, a cura di R.L. Poole (Londra 1885); vol 2 = libro II e vol. 3-4 = libro III a cura di J. Loserth (Londra 1900-1904).

Errori di John Wyclif sul potere nelle cose temporali

1. L'intero genere umano nella sua totalità, a eccezione di Cristo, non ha la potestà di disporre in modo assoluto che Pietro e tutta la sua discendenza possa dominare politicamente in perpetuo sul mondo.[1] 1121

2. Dio non può dare a nessun uomo, per sé e per i suoi eredi, il dominio civile in perpetuo.[1] 1122

*1115 [1] Cf. ib I 6 § 2; II 17 § 1 (= art 6 62 GR 1, 78 148 e 149, apparato / = art 7 66 MGH 25 73).
*1121 [1] I 35 (1, $251_{19\text{-}21}$)
*1122 [1] I 35 (1, 252_{17s})

1123 3. Chartae humanitatis adinventae de hereditate civili perpetua sunt impossibiles.[1]

1124 4. Quilibet exsistens in gratia gratifice et fideliter, nedum habet ius, sed in re habet omnia dona Dei.[1]

1125 5. Homo potest solum ministratorie dare tam naturali filio quam imitationis in schola Christi, tam temporale dominium quam aeternum.[1]

1126 6. Si Deus est, domini temporales possunt legitime ac meritorie auferre bona fortunae ab Ecclesia delinquente.[1]

1127 7. Numquid Ecclesia est in tali statu vel non, non est meum discutere, sed dominorum temporalium examinare et, posito casu, confidenter agere et sub poena damnationis aeternae eius temporalia auferre.[1]

1128 8. Scimus quod non est possibile, quod vicarius Christi pure ex bullis suis vel ex illis cum voluntate et consensu suo et sui collegii quemquam habilitet vel inhabilitet.[1]

1129 9. Non est possibile hominem excommunicari, nisi prius et principaliter excommunicetur a se ipso.[1]

1130 10. Nemo ad sui deteriorationem excommunicatur, suspenditur vel aliis censuris cruciatur nisi in causa Dei.[1]

1131 11. Maledictio vel excommunicatio non ligat simpliciter, nisi quantum fertur in adversarium legis Christi.[1]

1132 12. Non est exemplificata potestas a Christo suis discipulis excommunicandi subditos, praecipue propter negationem temporalium, sed e contra.[1]

1133 13. Discipuli Christi non habent potestatem coacte exigere temporalia per censuras.[1]

1134 14. Non est possibile de potentia Dei absoluta, quod si papa vel alius praetendat se quovis modo solvere vel ligare, eo ipso solvit et ligat.[1]

1135 15. Credere debemus quod solum tunc solvit vel ligat, quando se conformat legi Christi.[1]

1136 16. Hoc debet catholice credi: quilibet sacerdos rite ordinatus habet potestatem sufficienter sacramenta quaelibet conferendi, et per consequens quemlibet contritum a peccato quolibet absolvendi.[1]

1137 17. Licet regibus, auferre temporalia a viris ecclesiasticis, ipsis abutentibus habitualiter.[1]

***1123** [1] I 35 (1, $252_{24\text{-}26}$).
***1124** [1] I 1 (1, $1_{16\text{-}18}$).
***1125** [1] I 35 (1, $253_{3\text{-}5}$)
***1126** [1] I 37 (1, $267_{12\text{-}14}$); per la prop 17 (*1137) cf. anche II 1 (2, $1_{4\text{-}6}$ $2_{13\text{-}19}$), 2 (2, 13), 3 (2, 23-26), 4 (2, 33_{10s}), 5 (2, 42); 8 (2, 76-80); 10 (2, 97-101 112s); III 2 (3, 27s); 14 (3, 259 263); 17 (3, 346) 20 (4, 404). Cf anche prop 16 (*1166) di Costanza.
***1127** [1] Cf. I 37 (1, $269_{12\text{-}17}$, nota).
***1128** [1] I 35 (1, $255_{24\text{-}27}$); cf 44 (1, 410).
***1129** [1] I 38 (1, 274_{15s})

3. Documenti dell'umanità che siano stati ritrovati in relazione a un'eredità civile perpetua, sono impossibili.[1] 1123

4. Chiunque si trovi a vivere in grazia in modo riconoscente e fedele, non solo ne ha il diritto, ma ha realmente tutti i doni di Dio.[1] 1124

5. L'uomo può dare solo come servizio, sia al figlio naturale che a quello dell'imitazione nella scuola di Cristo, tanto il dominio temporale che quello eterno.[1] 1125

6. Se c'è Dio, i signori temporali possono sottrarre, in modo legittimo e meritorio, alla chiesa che commette errori i beni patrimoniali.[1] 1126

7. Se poi ora la chiesa sia o no in tale stato, non è compito mio il discuterlo, ma lo debbono esaminare i signori temporali, e, ammesso il caso, debbono agire coraggiosamente, e, sotto pena di eterna dannazione, debbono sottrarle i suoi beni temporali.[1] 1127

8. Noi sappiamo che non è possibile che il vicario di Cristo, unicamente in forza delle bolle sue o di quelle poste con la volontà e il consenso suo e del suo collegio, possa rendere qualcuno capace o non capace.[1] 1128

9. Non è possibile scomunicare un uomo, salvo che non si sia prima e principalmente scomunicato da se stesso.[1] 1129

10. Nessuno è scomunicato, sospeso o punito con altre censure a suo danno, se non per ciò che riguarda Dio.[1] 1130

11. La maledizione o la scomunica non colpisce in modo generale, ma soltanto quando è portata contro un avversario della legge di Cristo.[1] 1131

12. Non c'è una testimonianza data da Cristo ai suoi discepoli della potestà di scomunicare i sudditi, particolarmente a motivo della negazione dei beni temporali, ma piuttosto il contrario.[1] 1132

13. I discepoli di Cristo non hanno la potestà di esigere con la forza i beni temporali per mezzo di censure.[1] 1133

14. Non è possibile, secondo l'assoluta potenza di Dio, che se il papa o un altro ha la pretesa di sciogliere o di legare in un modo qualsiasi, per questo stesso egli sciolga o leghi.[1] 1134

15. Dobbiamo credere che solo allora egli scioglie o lega, quando si conforma alla legge di Cristo.[1] 1135

16. Questo deve essere cattolicamente creduto: qualsiasi sacerdote ordinato nel modo dovuto ha la potestà di conferire in maniera adeguata qualsiasi sacramento, e di conseguenza di assolvere da qualsiasi peccato qualsiasi pentito.[1] 1136

17. Ai re è lecito sottrarre i beni temporali agli ecclesiastici, qualora questi ne facciano abitualmente un cattivo uso.[1] 1137

***1130** [1] I 38 (1, $276_{7\text{-}9}$).
***1131** [1] I 38 (1, $275_{22\text{-}24}$)
***1132** [1] I 38 (1, 277_{29}-278_{2}).
***1133** [1] I 38 (1, 279_{4s}) Cf. I 40 e 42 (1, 309 336).
***1134** [1] Cf I 38 (1, 283_{2}, nota).
***1135** [1] I 38 (1, $284_{19\text{-}21}$). Cf III 19 (4, $389_{29\text{-}31}$)
***1136** [1] I 38 (1, 284_{23}-285_{2})
***1137** [1] I 39 (1, 289_{30}-290_{1}). Cf i passi indicati per la prop. 6 (*1126)

1138 18. Sive domini temporales sive sancti papae sive Caput Ecclesiae, qui est Christus, dotaverint Ecclesiam bonis fortunae vel gratiae, et excommunicaverint eius temporalia auferentes, licet tamen propter condicionem implicitam delicto proportionabili eam temporalibus spoliare.[1]

1139 19. Ecclesiasticus, immo Romanus Pontifex, potest legitime a subditis et laicis corripi, etiam accusari.[1]

BONIFATIUS IX: 2 Nov. 1389 – 1 Oct. 1404

1145-1146: Bullae papales spectantes privilegium monasterii S. Osithae in Essexia conferendi ordines maiores, a. 1400 et 1403

Le bolle sono due. Con la prima viene concesso a un abbate il privilegio – fino allora sconosciuto – di conferire gli ordini maggiori, compreso il presbiterato. Con l'altra bolla, tre anni dopo, questo privilegio, dietro sollecitazione del vescovo londinese Roberto Braybrook, viene revocato. In seguito a queste bolle si pone la questione se il presbitero in via straordinaria possa avere la facoltà di amministrare il sacramento dell'ordine, così come comunemente è accettato che lo possa fare per la cresima. La prassi romana sembra confermare questa possibilità (cf. anche *1290 1435) Si deve tener presente in ogni caso che la sacramentalità della consacrazione episcopale è rimasta discussa per lungo tempo. Il concilio Vaticano II insegna che la consacrazione episcopale dona la pienezza del sacramento dell'ordine (LG 21; *4145); non ha affrontato, tuttavia, il problema che qui si pone. È da notare l'anatematismo tridentino della sessione 23, can 7 (*1777)
L'autenticità delle bolle, di cui qui si tratta, non può essere facilmente messa in discussione, giacché sussiste la loro registrazione nell'Archivio Vaticano, Registrum Latinum 81 fol. 264 (*1145) e ib., Registrum Latinum 108 fol. 132 (*1146).
Ed.: E. Beck, *Two Bulls of Boniface IX for the Abbot of St. Osyth*, in EnglHR 26(1911) 125-127 / PerRMor 12(1924) 18s / NvRTh 76(1954) 364s – *Reg.*: *Calendar of entries in the papal registers relating to Great Britain and Ireland: Papal Letters* 5 (anni 1396-1404), a cura di W.H. Bliss - J.A. Twemlow (Londra 1904) 334 534s.

De ambitu potestatis ordinis in simplici sacerdote

a) Bulla *Sacrae religionis*, 1 Febr. 1400

1145 Sacrae religionis, sub qua dilecti filii abbas et Conventus monasterii Apostolorum Petri et Pauli ac sanctae Osithae Virginis et Martyris in Essexia Ordinis sancti Augustini Londoniensis dioecesis devotum et sedulum exhibent Altissimo famulatum, promeretur honestas, ut votis eorum ..., quantum cum Deo possumus, favorabiliter annuamus. Hinc est quod Nos, ipsorum abbatis et Conventus in hac parte supplicationibus inclinati,

ut idem abbas et successores sui in perpetuum abbates eiusdem monasterii pro tempore exsistentes omnibus et singulis Canonicis praesentibus et futuris professis eiusdem monasterii omnes minores necnon subdiaconatus, diaconatus et presbyteratus ordines statutis a iure temporibus con-

---

*1138 [1] II 4 (2, 26_{27-32}). Cf. I 39 (1, 285-288)
*1139 [1] II 9 (2, 94_{34-36}), accennato in I 39 (1, 291); cf. III 2 (3, 28_{23-27})

18. Sia che i signori secolari, o i santi papi o il Capo della chiesa, che è Cristo, abbiano dotato la chiesa di beni di fortuna o di grazia, e abbiano scomunicato coloro che le hanno sottratto i suoi beni temporali, è lecito tuttavia, in forza di una condizione implicita, in seguito a una mancanza adeguata, spogliarla dei beni temporali.[1] 1138

19. Un ecclesiastico, fosse anche il pontefice romano, può essere rimproverato e anche accusato in modo legittimo dai sudditi e dai laici.[1] 1139

URBANO VI: 8 aprile 1378 – 15 ott. 1389

BONIFACIO IX: 2 nov. 1389 – 1° ott. 1404

1145-1146: Bolle papali circa il privilegio del monastero di St. Osyth nell'Essex di conferire gli ordini maggiori, a. 1400 e 1403

La potestà di ordine nel presbitero

a) Bolla *Sacrae religionis*, del 1° febbr. 1400

La riputazione della santa religiosità con cui i diletti figli, l'abate e la comunità del monastero degli apostoli Pietro e Paolo e di santa Osyth vergine e martire, nell'Essex, dell'Ordine di sant'Agostino, nella diocesi di Londra, praticano un devoto e diligente servizio all'Altissimo, merita che ai loro desideri ..., Noi, per quanto possiamo con Dio, prestiamo un favorevole assenso. Da questo viene che Noi, ben disposti in questa circostanza alle preghiere dell'abate e della Comunità, allo stesso abate e ai suoi successori e ai loro Canonici, in forza dell'autorità apostolica, secondo la disposizione delle presenti, accordiamo 1145

che lo stesso abate e i suoi successori per sempre, per tutto il tempo in cui si trovano a essere abati dello stesso monastero, abbiano il potere di conferire in modo libero e lecito, a tutti e ai singoli canonici presenti e futuri, professi dello stesso monastero, tutti gli ordini minori e così pure il suddiaconato, il diaconato e il presbiterato, nei tempi stabiliti dal diritto, e che i

ferre libere et licite valeant et quod dicti Canonici sic per dictos abbates promoti in sic susceptis ordinibus libere et licite ministrare possint, quibuscumque constitutionibus Apostolicis et aliis contrariis in contrarium editis quibuscumque quacumque firmitate roboratis nequaquam obstantibus,
eisdem abbati et successoribus suis ac eorum Canonicis auctoritate Apostolica tenore praesentium indulgemus.

Ipsis abbati et Conventui de uberioris dono gratiae concedentes et eadem auctoritate decernentes, quod

si forsan imposterum gratias aut indulgentias seu privilegia vel alias quascumque concessiones seu Litteras Apostolicas de huiusmodi ordinibus conferendis vel suscipiendis aut de alia quacumque materia seu re per Sedem Apostolicam vel praedicta auctoritate imperpetuum vel ad certum tempus praedictis abbati et Conventui vel aliis quibuscumque in partibus Angliae vel alibi concessa per eandem Sedem in genere vel in specie revocari, restringi aut minui contigerit,

per hoc praesens indulgentia nullatenus revocetur, restringatur aut in aliquo quomodolibet minuatur. Sed praesentes Litterae, nisi de ipsis plena et expressa de verbo ad verbum mentio habeatur, in omni sui permaneant roboris firmitate, constitutionibus ... concessis et contrariis non obstantibus quibuscumque.

b) Bulla *Apostolicae Sedis*, 6 Febr. 1403

1146 Apostolicae Sedis providentia circumspecta nonnumquam concessa seu ordinata per eam cassat, revocat et annullat, prout ... praesertim cathedralium ac praelatorum illis praesidentium statui id conspicit utiliter expedire. Dudum siquidem Nos ad dilectorum filiorum abbatis et Conventus monasterii sanctae Osithae Ordinis sancti Augustini Londoniensis dioecesis petitionis instantiam,

[1] ut ipse abbas et successores sui abbates dicti monasterii, qui essent pro tempore mitra, anulo et omnibus aliis pontificalibus insigniis libere uti, quodque in dicto monasterio et prioratibus eidem monasterio subiectis ac parochialibus et aliis ecclesiis ad ipsos ... pertinentibus, quamvis ipsis pleno iure non subessent, benedictionem sollemnem post Missarum, Vesperorum et Matutinorum sollemnia, dummodo in benedictione huiusmodi aliquis antistes vel Sedis Apostolicae legatus praesens non esset, elargiri possent per quasdam primo,

[2] et deinde, ut abbas et successores praefati omnibus et singulis Canonicis praesentibus et futuris Professis eiusdem monasterii omnes minores necnon subdiaconatus, diaconatus et presbyteratus ordines statutis a iure temporibus conferre libere et licite valerent, felicis recordationis Alexandri

suddetti canonici, in questo modo promossi dagli abati suddetti, possano officiare in modo libero e lecito negli ordini così ricevuti, senza che siano di impedimento in alcun modo costituzioni apostoliche di qualunque natura, e altre contrarie da chiunque promulgate in contrario e da qualsiasi autorità rafforzate.

Agli stessi poi, all'abate e alla comunità, Noi concediamo, per un dono di grazia ancora più abbondante, e deliberiamo, in virtù della stessa autorità, che

se mai in futuro accadesse che i favori, le indulgenze o i privilegi o qualsiasi altra concessione o la lettera apostolica che si riferisce al conferimento o al ricevimento di tali ordinazioni o a qualsiasi altra materia o cosa, concessi per mezzo della sede apostolica o in forza della suddetta autorità, per sempre o per un tempo determinato ai suddetti abate e comunità o ad altri qualsiasi nella terra d'Inghilterra o altrove, dalla stessa sede apostolica in generale o in particolare siano revocati, ristretti o diminuiti,

la presente indulgenza non sia per nulla revocata, ristretta o in qualche modo diminuita. Ma la lettera presente, salvo che non si abbia riguardo a essa una menzione piena ed esplicita parola per parola, rimanga in tutto il vigore della sua forza, senza che siano di impedimento costituzioni di qualsiasi tipo ... concesse e contrarie.

b) Bolla *Apostolicae Sedis*, 6 febbr. 1403

La prudente cautela della sede apostolica talvolta cassa, revoca, annulla 1146
le cose da lei stessa concesse e prescritte, nella misura in cui ... rileva che ciò utilmente conviene in modo particolare alla situazione delle cattedrali e dei prelati che a queste presiedono. Perciò di recente Noi, conformemente alla preghiera insistente dei diletti figli, dell'abate e della comunità, del monastero di santa Osyth dell'Ordine di sant'Agostino della diocesi di Londra, allo stesso abate e ai suoi successori, in forza dell'autorità apostolica, per una grazia speciale, per mezzo di una Nostra lettera [**1145*], abbiamo deciso che si dovesse accordare, come più ampiamente è contenuto nella lettera di cui sopra,
[1] in primo luogo che lo stesso abate e i suoi successori, gli abati dello stesso monastero, che si trovano secondo le circostanze a usare liberamente la mitra, l'anello e le altre insegne pontificali, nel suddetto monastero e nei priorati soggetti allo stesso monastero e nelle chiese parrocchiali e nelle altre che agli stessi ... appartengono, benché agli stessi non siano sottoposte con diritto pieno, possano elargire la solenne benedizione dopo la celebrazione solenne delle Messe, dei Vespri e dei Matutini, purché in una benedizione di tal genere non sia presente nessun vescovo o legato della sede apostolica;
[2] e inoltre che l'abate e i sunnominati successori abbiano il potere di conferire liberamente e lecitamente a tutti e a ciascuno dei Canonici presenti e futuri, Professi dello stesso monastero, tutti gli ordini minori, come pure il suddiaconato, il diaconato e il presbiterato, nei tempi stabiliti dal diritto, senza che si oppongano quella del Nostro predecessore il papa Alessandro IV

papae IV praedecessoris Nostri quae incipit «Abbates»[1] et aliis quibuscumque constitutionibus Apostolicis contrariis nequaquam obstantibus,

eisdem abbati et successoribus auctoritate Apostolica de speciali gratia per quasdam alias Litteras Nostras [**1145*] duximus indulgendum, prout in praedictis Litteris plenius continetur.

Cum autem, sicut exhibita Nobis nuper pro parte venerabilis Fratris Nostri Roberti episcopi Londoniensis petitio continebat, monasterium praefatum, in quo idem episcopus ius obtinet patronatus, per quosdam ipsius episcopi praedecessores ... fundatum exstiterit ac Litterae et indulta huiusmodi in gravem ipsius episcopi et iurisdictionis suae ordinariae ac Ecclesiae Londoniensis laesionem vergere dignoscantur, pro parte eiusdem episcopi Nobis fuit humiliter supplicatum, ut suae et eiusdem Ecclesiae indemnitati consulere in praemissis de benignitate Apostolica dignaremur. Nos super his ... providere volentes, huiusmodi supplicationibus inclinati Litteras et indulta huiusmodi auctoritate Apostolica ex certa scientia tenore praesentium revocamus, cassamus et irritamus ac nullius esse volumus roboris vel momenti.

GREGORIUS XII: 30 Nov. – 4 Iul. 1415

CONC. (OECUM. XVI) CONSTANTIENSE
5 Nov. 1414 – 22 Apr. 1418

L'imperatore Sigismondo si era impegnato assieme a Giovanni XXIII a convocare un concilio ecumenico a Costanza (bolla di convocazione: BullTau 4, 462-464). Il merito più grande di questo concilio è che diede fine allo scisma causato da tre papi: Gregorio XII fu motivato a dimettersi spontaneamente (4 luglio 1415), Giovanni XXIII e Benedetto XIII furono deposti (29 maggio 1415 e 26 giugno 1417) Al loro posto l'11 nov 1417 fu eletto papa Martino V.
I sinodali avevano assegnato al concilio già dall'inizio un carattere ecumenico, appoggiandosi sul principio della supremazia del concilio formulato nelle sessioni 4 e 5: «Questo sinodo, legittimamente adunato nello Spirito Santo, costituendo un concilio generale e rappresentando la chiesa cattolica militante, ha il suo potere direttamente da Cristo; a esso chiunque di qualsiasi stato o dignità, sia pure quella di papa, è tenuto a obbedire per quanto riguarda la fede e lo sradicamento del suddetto scisma ...» («ipsa Synodus in Spiritu Sancto congregata legitime, generale concilium faciens, Ecclesiam catholicam militantem repraesentans, potestatem a Christo immediate habet, cui quilibet cuiuscumque status vel dignitatis, etiam si papalis exsistat, oboedire tenetur in his quae pertinent ad fidem et exstirpationem dicti schismatis ...»; MaC 27, 585B 590D / COD $408_{10\ 14}$ $409_{22\text{-}26}$).
Martino V fece obbligo ai fedeli di riconoscere ecumenico il concilio (*1247-1248). È oggetto di discussione in che misura ne abbia confermato i decreti Nell'ultima sessione (45) del 22 aprile 1418 il papa dichiarò valido «tutto ciò che nel concilio era stato compiuto in maniera conciliare circa il tema della fede» («omnia gesta in concilio conciliariter circa materiam fidei») (MaC 27, 1199B / COD 450s, nota 4). Oltre ai decreti nominati nella bolla *In eminentis apostolicae* del 1° sett. 1425 (cf. *1247), il 9 ott. 1417 fu espressamente approvata anche la costituzione *Frequens generalium conciliorum* della sessione 39 (MaC 27, 1159B-E / COD 438-443), come risulta dalla lettera di Eugenio IV *Ad ea ex debito* del 5 febbr 1447 (1446 secondo la datazione della Curia) all'imperatore romano Federico III (pubbl. in G. Hofmann, *Concilium Florentinum* I/III [Roma 1946] 111s / A. Mercati, *Raccolta di concordati* 1 [Roma ²1954] 168s): questa costituzione stabilisce, tra l'altro, come procedere per ricomporre scismi: giacché solo l'autorità di un concilio generale può decidere sulla questione della legittimità, nel caso sia sorto uno scisma di papi, ognuno di essi deve rimettersi al concilio

*1146 [1] Bonifacio VIII, *Decretales* (*«Liber Sextus»*), I V, tit. 7, c. 3 (Frdb 2, 1084); PoR 18116.

di felice memoria che inizia «Abbates»[1] e qualsiasi altra costituzione apostolica contraria.

Poiché poi, così come conteneva la richiesta rivolta a Noi recentemente da parte del Nostro venerabile Fratello Roberto vescovo di Londra, il monastero di cui sopra nel quale lo stesso vescovo ha il diritto di patronato, da alcuni predecessori dello stesso vescovo ... è stato fondato e poiché si riconosce che la lettera e le concessioni di tal fatta si traducono in grave danno dello stesso vescovo e della sua giurisdizione ordinaria e della chiesa di Londra, da parte dello stesso vescovo fu a Noi umilmente rivolta la supplica che Ci degnassimo di provvedere alla indennità sua e della stessa chiesa nelle cose premesse, conformemente alla benevolenza apostolica. Noi volendo provvedere ... in ordine a queste cose, cedendo a queste suppliche, la lettera e gli indulti di cui sopra, in forza dell'autorità apostolica, per conoscenza certa, in base allo ⟨scritto⟩ presente, revochiamo, cassiamo e rendiamo nulle e vogliamo che non abbiano nessuna forza né valore.

INNOCENZO VII: 17 ott. 1404 – 6 nov. 1406

GREGORIO XII: 30 nov. 1406 – 4 luglio 1415

CONCILIO DI COSTANZA (16° ECUM.)
5 nov. 1414 – 22 aprile 1418

1151-1195: Sessio VIII, 4 Maii 1415: Decretum a papa confirmatum 22 Feb. 1418

Le proposizioni di John Wyclif condannate al concilio di Costanza nella sessione 8 e ripetute nella bolla *Inter cunctas* del 22 febbr. 1418, erano già state respinte in parte in due sinodi di Londra (MaC 26, 695E-697B; 817A-819A). Il sinodo di Londra dell'anno 1382 (il «sinodo-terremoto») condannò 24 proposizioni, che concordano quasi letteralmente con le proposizioni 1-24 di Costanza; inoltre nel 1396 un sinodo di Londra riprovò altre 18 proposizioni dal *Trialogus* (scritto nel 1383). Un sinodo romano, svoltosi verso la fine dell'anno 1412, proscrisse gli scritti di John Wyclif, nominando espressamente il *Dialogus* e il *Trialogus*, dopo averne fatto per conto proprio un esame (BullTau 4, 661s / MaC 27, 505-508; cf. 1217-1220 / HaC 8, 203s; cf 920-923). Ci è pervenuta anche una breve censura e una dettagliata condanna di 45 articoli di Wyclif da parte dei teologi del concilio di Costanza (pubbl. in H. von der Hardt, l.c. sotto, 3, 168-211 212-335)
Ed.: MaC 27, 632C-634B [= *testo della sessione*], 1207E-1209B [= *testo della bolla*] / HaC 8, 299E-301C, 909E-911D / H. von der Hardt, *Magnum oecumenicum Constantiense Concilium* 4 (Francoforte/M.-Lipsia 1699) 153-155 1523-1525 / BullTau 4, 669b-671a /

Errores Iohannis Wyclif

1151 1. Substantia panis materialis et similiter substantia vini materialis remanent in sacramento altaris.[1]

1152 2. Accidentia panis non manent sine subiecto in eodem sacramento

1153 3. Christus non est in eodem sacramento identice et realiter in propria praesentia corporali.[1]

1154 4. Si episcopus vel sacerdos exsistat in peccato mortali, non ordinat, non consecrat, non conficit, non baptizat.[1]

1155 5. Non est fundatum in Evangelio, quod Christus Missam ordinaverit.

1156 6. Deus debet oboedire diabolo.[1]

1157 7. Si homo fuerit debite contritus, omnis confessio exterior est sibi superflua et inutilis.[1]

1158 8. Si Papa sit praescitus et malus, et per consequens membrum diaboli, non habet potestatem super fideles sibi ab aliquo datam, nisi forte a Caesare.[1]

1159 9. Post Urbanum VI non est aliquis recipiendus in Papam, sed vivendum est more Graecorum sub legibus propriis.[1]

1160 10. Contra Scripturam sacram est, quod viri ecclesiastici habeant possessiones.[1]

---

*1151 [1] Moltissimi passi, significativi anche per la prop. 2 (*1152) e indirettamente (in quanto si nega la potestà della transustanziazione del presbitero) per la prop 5 (*1155), sono in *De eucharistia*, soprattutto nei cc. 2-5 9; *Trialogus* IV 2-6 27 36

*1153 [1] *Trialogus* IV 7 (Le. 266), cf. ib. c 8 (Le. 269s); cf. *De eucharistia*, c. 2 4 7 9 (Los 53, 100 112, 190-192 227s; 291-293)

*1154 [1] Come prop. 15 (cf i passi indicati per il *1165) viene derivata dalla teoria secondo cui il diritto alla proprietà è talmente legato allo stato di grazia, che a un peccatore spetta non il diritto, ma solo l'uso delle cose

1151-1195: Sessione 8ª, 4 maggio 1415: Decreto confermato da papa Martino V il 22 febbr. 1418

BullLux 1, 290b-291a / DuPlA 1/II, 49a-50b / COD 411-413.
Le proposizioni condannate riportano solo sporadicamente le precise parole di Wyclif. Di regola inrozziscono il senso che hanno in Wyclif. I rispettivi passi vengono qui indicati secondo l'edizione della Wyclif-Society:
De civili dominio, scritto intorno al 1376; cf. *1121°;
Dialogus sive Speculum ecclesiae militantis (1379), a cura di A.W. Pollard (Londra 1886);
De eucharistia tractatus maior (1379): a cura di J. Loserth (Londra 1892);
Tractatus de potestate papae (1379): a cura di J. Loserth (Londra 1907);
De ordine christiano (intorno al 1380), in *Opera minora*, a cura di J. Loserth (Londra 1913);
Tractatus de blasphemia (1381): a cura di M.H. Dziewicki (Londra 1893);
De mendaciis Fratrum (1382), in *John Wiclif's Polemical Works in Latin*, a cura di R. Buddensieg, vol. 2 (Londra 1883);
Trialogus cum Supplemento Trialogi (1383), a cura di G. Lechler (Oxford 1869).

Errori di John Wyclif

1. La sostanza materiale del pane, come pure la sostanza materiale del vino rimangono nel sacramento dell'altare.[1] 1151

2. Gli accidenti del pane non rimangono nello stesso sacramento senza il loro soggetto. 1152

3. Cristo non è presente nello stesso sacramento nell'identico modo e realmente come nella sua persona corporale.[1] 1153

4. Se un vescovo o un sacerdote sono in peccato mortale, non ordinano, non consacrano, né battezzano.[1] 1154

5. Non è fondato nel vangelo che Cristo ha istituito la messa. 1155

6. Dio deve obbedire al diavolo.[1] 1156

7. Per l'uomo debitamente pentito, ogni confessione esteriore è superflua ed inutile.[1] 1157

8. Se il papa è riprovato e malvagio, e, di conseguenza, membro del diavolo, non ha potere sui fedeli, se non forse quello ricevuto dall'imperatore.[1] 1158

9. Dopo Urbano VI nessuno può essere accettato come papa; ma bisogna vivere, come i greci, sotto le proprie leggi.[1] 1159

10. È contro la sacra Scrittura che gli ecclesiastici abbiano proprietà.[1] 1160

---

*1156 [1] La proposizione in questa forma è totalmente estranea a Wyclif; è una conclusione ironica: un papa indegno secondo Wyclif è un diavolo e l'anticristo; se Dio, in forza di Mt 16,19, dichiarasse valido ciò che un tale papa scioglie o lega, obbedirebbe al diavolo.

*1157 [1] Accennato in *De potestate papae*, c 11 (Los. 314)

*1158 [1] Accennato in *Trialogus* IV 32 (Le. 358s).

*1159 [1] *Supplementum Trialogi*, c. 8 (Le. 446).

*1160 [1] Cf. *Dialogus*, c. 3-7 (Poll. 5-14); cf. *Trialogus* IV 15 17 (Le. 298s; 303ss).

1161 11. Nullus praelatus debet aliquem excommunicare, nisi prius sciat eum excommunicatum a Deo: et qui sic excommunicat, fit ex hoc haereticus vel excommunicatus.[1]

1162 12. Praelatus excommunicans clericum, qui appellavit ad regem vel ad concilium regni, eo ipso traditor est regis et regni.[1]

1163 13. Illi, qui dimittunt praedicare sive audire verbum Dei propter excommunicationem hominum, sunt excommunicati, et in Dei iudicio traditores Christi habebuntur.[1]

1164 14. Licet alicui diacono vel presbytero praedicare verbum Dei absque auctoritate Sedis Apostolicae sive episcopi catholici.[1]

1165 15. Nullus est dominus civilis, nullus est praelatus, nullus est episcopus, dum est in peccato mortali [*cf.* **1230*].[1]

1166 16. Domini temporales possunt ad arbitrium suum auferre bona temporalia ab Ecclesia, possessionatis habitualiter delinquentibus, id est ex habitu, non solum actu delinquentibus.[1]

1167 17. Populares possunt ad suum arbitrium dominos delinquentes corrigere.[1]

1168 18. Decimae sunt purae eleemosynae, et possunt parochiani propter peccata suorum praelatorum ad libitum suum eas auferre.[1]

1169 19. Speciales orationes, applicatae uni personae per praelatos vel religiosos, non plus prosunt eidem, quam generales, ceteris paribus.[1]

1170 20. Conferens eleemosynam Fratribus est excommunicatus eo facto.[1]

1171 21. Si aliquis ingreditur religionem privatam qualemcumque, tam possessionatorum quam mendicantium, redditur ineptior et inhabilior ad observationem mandatorum Dei.[1]

1172 22. Sancti, instituentes religiones privatas, sic instituendo peccaverunt.[1]

1173 23. Religiosi viventes in religionibus privatis non sunt de religione christiana.[1]

1174 24. Fratres tenentur per laborem manuum victum acquirere, et non per mendicitatem.[1] – [*Censura in utroque textu ibi addita:*] Prima pars est scandalosa et praesumptuosa, pro quanto sic generaliter et indistincte loquitur; et secunda erronea, pro quanto asserit mendicitatem Fratribus non licere.

1175 25. Omnes sunt simoniaci, qui se obligant orare pro aliis, eis in temporalibus subvenientibus.[1]

***1161** [1] Consegue da *De civili dominio* I 38 (Poole 1, 274-285).
***1162** [1] Cf. *De blasphemia*, c. 7 (Dzw. 109-110).
***1163** [1] Cf *De civili dominio* I 38 (Poole 1,275)
***1164** [1] Cf. *De mendaciis Fratrum* (Buddensieg 405_{6-7}).
***1165** [1] V. prop. 4 (*1154); cf. *De civili dominio* I 3 (Poole 1,16-25): II 10 12 16 (Los 2. 105_{32-34}; 139_{10s}; 210-213 217), III 2 (Los. 3, 25_{12-33}).
***1166** [1] *Trialogus* IV 37 (Le. 377); cf *De potestate papae*, c. 8 (Los. 181_{30}), e i passi indicati per *1126
***1167** [1] *Trialogus* IV 37 (Le. 377); cf. *De civili dominio* II 2 (Los. 2,11).

11. Nessun prelato deve scomunicare qualcuno, se prima non sa che quegli è scomunicato da Dio. E chi scomunica altrimenti diviene per ciò stesso eretico o scomunicato.[1] 1161

12. Un prelato che scomunica un chierico, che abbia appellato al re o all'assemblea del regno, è per ciò stesso traditore del re e del regno.[1] 1162

13. Chi smette di predicare o di ascoltare la parola di Dio per una scomunica degli uomini, è scomunicato, e nel giorno del giudizio sarà considerato traditore del Cristo.[1] 1163

14. È lecito a un diacono o a un sacerdote predicare la parola di Dio senza il permesso della sede apostolica o del vescovo cattolico.[1] 1164

15. Nessuno è signore secolare, prelato, vescovo mentre si trova in peccato mortale [*cf.* **1230*].[1] 1165

16. I signori temporali possono togliere a loro giudizio i beni temporali alla chiesa, qualora i possessori pecchino abitualmente, cioè non una sola volta, ma per abitudine.[1] 1166

17. La gente del popolo può, a suo giudizio, correggere i signori che mancano.[1] 1167

18. Le decime sono pure elemosine, quindi i parrocchiani possono negarle a loro discrezione qualora i loro prelati fossero peccatori.[1] 1168

19. Le preghiere particolari applicate a una sola persona da prelati o da religiosi non le giovano, a parità di condizioni, più delle preghiere generali.[1] 1169

20. Chi fa l'elemosina ai frati è per ciò stesso scomunicato.[1] 1170

21. Chi entra in un ordine religioso, sia che consenta di possedere, sia mendicante, diventa meno adatto e meno capace di osservare i comandamenti di Dio.[1] 1171

22. I santi che hanno fondato gli ordini religiosi, istituendoli, peccarono.[1] 1172

23. I religiosi che vivono in ordini religiosi non appartengono alla religione cristiana.[1] 1173

24. I frati devono procurarsi il necessario alla vita con il lavoro delle loro mani, e non mendicando.[1] – [*Censura aggiunta in ambedue i testi:*] La prima parte è scandalosa e presuntuosa, per quanto si dice così in modo generico e indistinto; e la seconda è erronea, in quanto asserisce che non è lecito ai frati mendicare. 1174

25. Sono tutti simoniaci quelli che si obbligano a pregare per chi li aiuta nelle necessità temporali.[1] 1175

***1168** [1] Cf. *De civili dominio* I 37 (Poole 1, 265-274); III 22 (Los. 4, 454s); *Supplementum Trialogi*, c. 3 (Le 420).
***1169** [1] Cf *De civili dominio* III 22 (Los. 4, 478_{15-29}); *Dialogus*. c. 22 23 (Poll 44; 46s); *Trialogus* IV 38 (Le. 380s).
***1170** [1] V. prop 34 (*1184)
***1171** [1] Cf. *De civili dominio* III 2 (Los. 3, 15_{23-25} 16_{17-19}), v. anche prop. 35 (*1185)
***1172** [1] Cf. *Trialogus* IV 35 (Le. 361s), *De blasphemia*, c 15 (Dzw 229_{19-21}).
***1173** [1] Cf. *Trialogus* IV 33 (Le 362s).
***1174** [1] Cf. *Trialogus* IV 28 29 (Le 341-344, 348).
***1175** [1] Cf. *Trialogus* IV 30 (Le. 349ss); *Dialogus*, c. 22 (Poll. 43-45; 44_{11})

1176 26. Oratio praesciti nulli valet.[1]

1177 27. Omnia de necessitate absoluta eveniunt.[1]

1178 28. Confirmatio iuvenum, clericorum ordinatio, locorum consecratio reservantur Papae et episcopis propter cupiditatem lucri temporalis et honoris.[1]

1179 29. Universitates, studia, collegia, graduationes, et magisteria in iisdem sunt vana gentilitate introducta; tantum prosunt Ecclesiae, sicut diabolus.[1]

1180 30. Excommunicatio Papae vel cuiuscumque praelati non est timenda, quia est censura antichristi.[1]

1181 31. Peccant fundantes claustra, et ingredientes sunt viri diabolici.[1]

1182 32. Ditare clerum est contra regulam Christi.[1]

1183 33. Silvester papa et Constantinus imperator errarunt Ecclesiam dotando.[1]

1184 34. Omnes de ordine mendicantium sunt haeretici, et dantes eis eleemosynas sunt excommunicati.[1]

1185 35. Ingredientes religionem aut aliquem ordinem eo ipso inhabiles sunt ad observanda divina praecepta [*cf.* **1171*], et per consequens ad perveniendum ad regnum caelorum, nisi apostataverint ab iisdem.[1]

1186 36. Papa cum omnibus clericis suis possessionem habentibus sunt haeretici, eo quod possessiones habent, et consentientes eis, omnes videlicet domini saeculares et ceteri laici.[1]

1187 37. Ecclesia Romana est synagoga satanae [*cf. Apc 2,9*], nec Papa est proximus et immediatus vicarius Christi et Apostolorum.[1]

1188 38. Decretales epistolae sunt apocryphae, et seducunt a fide Christi, et clerici sunt stulti, qui student eis.[1]

1189 39. Imperator et domini saeculares sunt seducti a diabolo, ut Ecclesiam ditarent bonis temporalibus.[1]

1190 40. Electio Papae a cardinalibus a diabolo est introducta.[1]

1191 41. Non est de necessitate salutis credere, Romanam Ecclesiam esse supremam inter alias ecclesias. – [*Censura:*] Error est, si per Romanam Ecclesiam intelligatur universalis Ecclesia aut concilium generale, aut pro quanto negaret primatum Summi Pontificis super alias Ecclesias particulares.

***1176** [1] Cf. *Dialogus*, c. 22 23 (Poll 45_{9-11}; 47_{6-9}); *Trialogus* IV 30 (Le. 350)

***1177** [1] *Trialogus* III 8 (Le 154); cf. c. 12 13 (Le. 286, 289s); cf. *Dialogus*, c 23 (Poll. 46_{6s}), v. anche *De blasphemia*, c. 11 (Dzw. 166, nota).

***1178** [1] *Dialogus*, c 24 (Poll. 50_{19-23}); quanto alla cresima v. anche *Trialogus* IV 14 (Le 294s).

***1179** [1] *Dialogus*, c. 26 (Poll 53_{25-28}).

***1180** [1] Cf. *Dialogus*, c. 27 (Poll. 56_{15-23}); *De potestate papae*, c. 10 12 (Los. 239s, 355)

***1181** [1] Cf *Dialogus*, c 28 (Poll. $59_{1-4, 17-26}$); *Supplementum Trialogi*, c 7 (Le. 439ss); *De civili dominio* III 22 (Los. 4, 473s).

***1182** [1] Cf. *Trialogus* III 17 (Le. 186s); *Supplementum Trialogi*, c. 2 (Le. 412ss); *Dialogus*, c. 29 36 (Poll. 62_{20s}; 84_{12} 85_{21}).

***1183** [1] Cf. *Trialogus* III 20; IV 17 18 (Le. 196, 306, 310); *Supplementum Trialogi*, c. 1 2 (Le. 407s, 413); *Dialogus*, c. 4 30 (Poll. 7_{22}-8_{3}; 64_{17-21}); *De civili dominio* III 21 22 (Los. 4, 445 473_{14-17}).

26. La preghiera del riprovato non vale nulla.[1] 1176

27. Tutto avviene secondo una necessità assoluta.[1] 1177

28. La confermazione dei giovani, l'ordinazione dei chierici, la consacrazione dei luoghi sono riservate al papa e ai vescovi per cupidigia di lucro temporale e di onori.[1] 1178

29. Le università, gli studi, i collegi, i gradi accademici e le loro cattedre sono stati introdotti da un vano spirito pagano e tanto giovano alla chiesa quanto le giova il diavolo.[1] 1179

30. Non si deve temere la scomunica del papa o di qualsiasi prelato perché è una censura dell'anticristo.[1] 1180

31. Coloro che fondano i monasteri peccano e quelli che vi entrano sono esseri diabolici.[1] 1181

32. Arricchire il clero è contro il comando di Cristo.[1] 1182

33. Silvestro papa e Costantino imperatore hanno sbagliato dotando la chiesa di proprietà.[1] 1183

34. Tutti i membri degli ordini mendicanti sono eretici e quelli che danno loro elemosine sono scomunicati.[1] 1184

35. Chi entra in una religione o in un ordine, per ciò stesso è incapace di osservare i precetti divini [*cf.* **1171*], e, di conseguenza, di raggiungere il regno dei cieli, a meno che non li abbandoni.[1] 1185

36. Il papa con tutti i suoi chierici che hanno proprietà sono eretici, proprio perché possiedono; così pure quelli che lo consentono, cioè i signori secolari e gli altri laici.[1] 1186

37. La chiesa romana è la sinagoga di satana [*cf. Ap 2,9*] e il papa non è il vicario più prossimo e immediato di Cristo e degli apostoli.[1] 1187

38. Le lettere decretali sono apocrife e allontanano dalla fede di Cristo: stolti sono i chierici che le studiano.[1] 1188

39. L'imperatore e i signori secolari furono sedotti dal diavolo perché dotassero la chiesa di beni temporali.[1] 1189

40. L'elezione del papa da parte dei cardinali è stata introdotta dal diavolo.[1] 1190

41. Non è necessario per la salvezza credere che la chiesa romana sia la prima fra tutte le chiese. – [*Censura:*] È un errore se per chiesa romana s'intende la chiesa universale o un concilio generale, o in quanto nega il primato del sommo pontefice sulle altre chiese particolari. 1191

***1184** [1] Cf. *Trialogus* IV 34 (Le. 365), inoltre dovunque nei suoi opuscoli polemici contro le «sétte».

***1185** [1] Cf. *Trialogus* IV 39 (Le. 385s); accennato in *Dialogus*, c. 26 (Poll. 55).

***1186** [1] Cf. *Trialogus* IV 18 (Le. 307-311); *Dialogus*, cc. 3 4 7 17 35 (Poll. 6s; 8_{12-15}; 14_{5-8}; 34_{17-19}; 82s); *De civili dominio* III 14 23 (Los. 3, 261; 4, 498).

***1187** [1] Cf. *Trialogus* III 17 (Le 186); IV 22 (Le. 325); *Dialogus*, c. 4 20 (Poll. 8_{15s}; 41_{12}); *De potestate papae*, c 8 (Los. 165_{3s}); *De ordine christiano*, c. 3 (Los. 133_{25}).

***1188** [1] Cf. *Trialogus* IV 6 (Le. 262s); *Dialogus*, cc. 7 13 (Poll. 14_{17-21}; 26_{6}).

***1189** [1] *Trialogus* IV 18 (Le. 310); *De potestate papae*, c. 12 (Los. 317) e dovunque; v. anche le prop. 32 e 33 (*1182s).

***1190** [1] Cf. *Supplementum Trialogi*, cc. 4 9 (Le. 426, 450s); *Dialogus*, c. 11 (Poll. 22_{15-23}).

1192 42. Fatuum est credere indulgentiis Papae et episcoporum.[1]

1193 43. Iuramenta illicita sunt, quae fiunt ad corroborandum humanos contractus et commercia civilia.[1]

1194 44. Augustinus, Benedictus et Bernardus damnati sunt, nisi paenituerint de hoc, quod habuerunt possessiones et instituerunt et intraverunt religiones: et sic, a Papa usque ad ultimum religiosum, omnes sunt haeretici.[1]

1195 45. Omnes religiones indifferenter introductae sunt a diabolo.[1]

1198-1200: Sessio XIII, 15 Iun. 1415: Decretum *Cum in nonnullis* a papa Martino V confirmatum 1 Sept. 1425

Decretum de communione sub panis tantum specie

1198 Cum in nonnullis mundi partibus quidam temerarie asserere praesumant, populum christianum debere sacrum Eucharistiae sacramentum sub utraque panis et vini specie suscipere, et non solum sub specie panis, sed etiam sub specie vini populum laicum passim communicent, etiam post coenam vel alias non ieiunum, et communicandum esse pertinaciter asserant contra laudabilem Ecclesiae consuetudinem rationabiliter approbatam, quam tamquam sacrilegam damnabiliter reprobare conantur:

hinc est, quod hoc praesens Concilium .. declarat, decernit et diffinit, quod licet Christus post coenam instituerit et suis discipulis administraverit sub utraque specie panis et vini hoc venerabile sacramentum, tamen hoc non obstante sacrorum canonum auctoritas laudabilis et approbata consuetudo Ecclesiae servavit et servat, quod huiusmodi sacramentum non debet confici post coenam, neque a fidelibus recipi non ieiunis, nisi in casu infirmitatis aut alterius necessitatis a iure vel Ecclesia concesso vel admisso

1199 Et sicut haec consuetudo ad evitandum aliqua pericula et scandala rationabiliter introducta est, sic potuit simili aut maiori ratione introduci aut rationabiliter observari, quod, licet in primitiva Ecclesia huiusmodi sacramentum reciperetur a fidelibus sub utraque specie, tamen postea a conficientibus sub utraque specie et a laicis tantummodo sub specie panis suscipiatur, cum firmissime credendum sit et nullatenus dubitandum, integrum Christi corpus et

*1192 [1] Cf. *Trialogus* IV 32 (Le. 359); *Dialogus*, c 13 (Poll. 25_{13-16}).
*1193 [1] Cf *Dialogus*, c 13 (Poll 26_{11-13}).
*1194 [1] Cf. *Dialogus*, cc. 15 32 (Poll. 31_{8-9}; 76_4); *Supplementum Trialogi*, c 1 (Le 409). *De potestate papae*, c. 10 (Los. 240), *De blasphemia*, c. 15 (Dzw. 229_{29})

42. È sciocco credere alle indulgenze del papa e dei vescovi.[1] 1192

43. I giuramenti fatti per dare maggiore forza ai contratti degli uomini e 1193
ai commerci secolari sono illeciti.[1]

44. Agostino, Benedetto, Bernardo sono dannati se non si sono pentiti 1194
di aver posseduto, di aver istituito e di essere entrati negli ordini religiosi. Allo stesso modo, dal papa fino all'ultimo religioso sono tutti eretici.[1]

45. Tutti gli ordini religiosi, senza distinzione, sono stati introdotti dal 1195
diavolo.[1]

[Censura sommaria per tutti i 45 articoli: v. *1251; cf. anche *1225]

1198-1200: Sessione 13ª, 15 giugno 1415: Decreto *Cum in nonnullis*, confermato da Martino V il 1° sett. 1425

Questo decreto è ripetuto nelle costituzioni *In eminentis* del 1° sett. 1425 (BarAE, dell'anno 1425 n. 18 / Theiner 28, 27) e *Apostolicae sedis praecellens* del 25 genn. 1426 (BullTau 4, 726s). – *Ed.*: MaC 27, 727C-728A / HaC 8, 381B-E / v.d. Hardt, l.c. al *1151, 4, 333s / COD 418_{27}-419_{22}.

Decreto circa la comunione solo sotto la specie del pane

In alcune parti del mondo certuni affermano temerariamente che il popo- 1198
lo cristiano deve ricevere il santo sacramento dell'eucaristia sotto le due specie del pane e del vino e comunicano ripetutamente l'assemblea dei laici non solo con la specie del pane, ma anche con quella del vino, anche dopo la cena o comunque senza rispettare il digiuno. Essi sostengono ostinatamente che questo è il modo di comunicarsi, opponendosi alla lodevole consuetudine della chiesa, giustificata anche razionalmente, e respingendola come sacrilega, risalendo alle origini.

Perciò questo concilio generale di Costanza ... dichiara, decreta e definisce che, sebbene Cristo abbia istituito e amministrato questo venerando sacramento dopo la cena ai suoi apostoli sotto entrambe le specie del pane e del vino, ciò non ostante, la mirabile autorità dei sacri canoni e l'autorevole consuetudine della chiesa ha ritenuto e ritiene che questo sacramento non deve essere amministrato dopo la cena né a fedeli non digiuni, salvo il caso di malattia o di altra necessità, concesso o approvato dal diritto o dalla chiesa.

E nello stesso modo in cui questa consuetudine è stata introdotta con ra- 1199
gione per evitare pericoli e scandali, con analoga o maggior ragione è stata introdotta e osservata quest'altra: benché nella chiesa primitiva i fedeli comunicassero sotto entrambe le specie, in seguito i celebranti continuarono a comunicarsi in questo modo, mentre i laici ricevevano solo la specie del pane, rimanendo fermissima verità di fede, di cui non si deve dubitare, che il corpo e il sangue di Cristo sono veramente contenuti nella loro integrità sia sotto la spe-

*1195 [1] Cf. *Dialogus*, c 21 (Poll. 42_8); *Trialogus* IV 32 34 (Le. 360; 366s); *Supplementum Trialogi*, c. 7 (Le. 440).

sanguinem tam sub specie panis quam sub specie vini veraciter contineri. Unde, cum huiusmodi consuetudo ab Ecclesia et sanctis Patribus rationabiliter introducta et diutissime observata sit, habenda est pro lege, quam non licet reprobare aut sine Ecclesiae auctoritate pro libito mutare.

1200 Quapropter dicere, quod hanc consuetudinem aut legem observare sit sacrilegum aut illicitum, censeri debet erroneum, et pertinaciter asserentes oppositum praemissorum tamquam haeretici arcendi sunt ...

1201-1230: Sessio XV, 6 Iul. 1415: Decretum a papa Martino V confirmatum 22 Febr. 1418

Jan Hus fece propri in gran parte gli asserti di John Wyclif e lo difese (cf. *1225). Molte sue proposizioni hanno perciò grande somiglianza con le asserzioni di Wyclif: per la prop 7 cf *De ordine christiano*, c. 2 (v. *1151°; Loserth 132); cf. ibidem per le prop. 28-29 il c 3 alla fine (Los 135); la prop. 2 proviene letteralmente da *De fide catholica*, c. 5 (in: Giovanni Wyclif, *Opera minora*, a cura di J. Loserth [Londra 1913] 114_{31-33}); le prop 3 5 6 21 hanno lo stesso significato di ib., c. 5 (Los 111-114); per la prop. 11 cf. ib. c. 6 (Los. 118s) Contrariamente a Wyclif, Hus non sostenne mai l'errore sull'eucaristia che talvolta gli fu imputato

Al concilio erano state presentate di Jan Hus 26 proposizioni tratte dal suo libro *De Ecclesia* (scritto nel 1413), 7 dal suo libro contro Stefano Palecz e 6 dal suo libro contro Stanislao di Znojma (Znaim), il loro numero fu poi diminuito così che negli atti del concilio e

Errores Iohannis Hus

1201 1. Unica est sancta universalis Ecclesia, quae est praedestinatorum universitas. Et infra sequitur: Universalis sancta Ecclesia tantum est una, sicut tantum unus est numerus omnium praedestinatorum.[1]

1202 2. Paulus numquam fuit membrum diaboli, licet fecit quosdam actus actibus ecclesiae malignantium consimiles.[1]

1203 3. Praesciti non sunt partes Ecclesiae, cum nulla pars eius finaliter excidat ab ea, eo quod praedestinationis caritas, quae ipsam ligat, non excidit [*cf. 1Cor 13,8*].[1]

1204 4. Duae naturae, divinitas et humanitas, sunt unus Christus.[1]

1205 5. Praescitus, etsi aliquando est in gratia secundum praesentem iustitiam, tamen numquam est pars sanctae Ecclesiae; et praedestinatus semper manet membrum Ecclesiae, licet aliquando excidat a gratia adventitia, sed non a gratia praedestinationis.[1]

---

*1201 [1] *De Ecclesia*, c. 1 C (S Harrison Thomson, *Magistri Johannis Hus Tractatus de Ecclesia* [Cambridge 1956] 3); cf. ib., c. 2 A e D (Thomson 8 10) e altri passi

*1202 [1] Ib., c. 3 H (Thomson 18), cf. c 4 H (Th. 27s).

*1203 [1] Ib., c. 3 F (Th. 15); cf anche c. 4 D (Th. 23). Hus distingue i predestinati *nella* chiesa e i predestinati *fuori della* chiesa; concede la prima cosa, nega l'altra

*1204 [1] Ib., c. 4 B (Th 21): un articolo mutilato, in cui non è chiaro che cosa venga veramente biasimato; infatti dopo le parole « .. sunt unus Christus» («... sono l'unico Cristo») si deve aggiungere: «qui est caput unicum sponsae suae universalis Ecclesiae, quae est praedestinatorum universitas» («che è l'unico capo del-

cie del pane che sotto quella del vino. Poiché questa consuetudine è stata introdotta con buona ragione dalla chiesa e dai santi padri e osservata da lunghissimo tempo, essa deve essere considerata come una legge che non si può respingere o modificare senza il consenso della chiesa.

È erroneo sostenere che l'osservanza di questa consuetudine o legge, è 1200
sacrilega o illecita. Quelli che si ostinano a sostenere il contrario devono essere trattati come eretici ...

1201-1230: Sessione 15ª, 6 luglio 1415: Decreto confermato da papa Martino V il 22 febbr. 1418

nella bolla *Inter cunctas* (22 febbr. 1418) gli art 1-19 sono del *De Ecclesia*, gli art. 20-25 e 30 dello scritto contro Palecz e gli art. 26-29 dello scritto contro Stanislao di Znojma (in parte letteralmente). I testi, letti nel contesto, permettono spesso un'interpretazione positiva. Hus fu bruciato il giorno stesso in cui fu tenuta la sessione.

Qui viene riportato il testo della sessione. Il testo della bolla non differisce di molto. *Ed.*. MaC 27, 754A-755D [= *sessione*], 1209C-1211A [= *bolla*] / HaC 8, 410C-412C, 911D-913D / COD 429-431 / v.d. Hardt, I c. al *1151°, 4, 407-412; 4, 1525-1527. – Cf. anche gli art., leggermente variati, presentati per la revoca a Gerolamo da Praga nella sessione 19 del 23 sett. 1415 (v.d. Hardt, ib., 4, 509-514).

Errori di Jan Hus

1. La santa chiesa universale è unica, è la totalità dei predestinati. E an- 1201
cora: la santa chiesa universale è unica come soltanto uno è il numero di tutti i predestinati.[1]

2. Paolo non fu mai membro del demonio, benché abbia compiuto atti si- 1202
mili a quelli della chiesa dei maligni.[1]

3. I non-predestinati non fanno parte della chiesa, perché nessuno di co- 1203
loro che le appartengono si separerà da lei alla fine, in quanto la carità della predestinazione che la riunisce non cesserà mai [*cf. 1Cor 13,8*].[1]

4. Due nature, la divinità e l'umanità, sono un solo Cristo.[1] 1204

5. Il non-predestinato, benché possa talora essere al presente in stato di 1205
grazia, non fa mai parte della santa chiesa, mentre il predestinato resta sempre membro della chiesa, anche se talora può essere privato di una grazia sopravvenuta, mai tuttavia della grazia della predestinazione.[1]

---

la sua sposa, la chiesa universale, che è l'insieme dei predestinati»). Hus sostituì l'usuale concezione di «chiesa universale» («Ecclesia universalis»), in cui il papa è il capo, con una concezione in cui è compresa sia la chiesa trionfante che quella «dormiente» (= nel luogo della sofferenza purgativa); perciò solo Cristo è il capo della chiesa universale, capo estrinseco come Dio e intrinseco come uomo; il papa così viene praticamente escluso.

*1205 [1] Ib , c 4 H (Th. 28) [per la prima parte della prop.]; cf. per il resto c. 4 D H; c. 5 D (Th 23 27 34).

1206 6. Sumendo Ecclesiam pro convocatione praedestinatorum, sive fuerint in gratia, sive non secundum praesentem iustitiam, isto modo Ecclesia est articulus fidei.[1]

1207 7. Petrus non est nec fuit caput Ecclesiae sanctae catholicae.[1]

1208 8. Sacerdotes quomodolibet criminose viventes, sacerdotii polluunt potestatem, et sicut filii infideles sentiunt infideliter de septem sacramentis Ecclesiae, de clavibus, officiis, censuris, moribus, caeremoniis, et sacris rebus Ecclesiae, veneratione reliquiarum, indulgentiis et ordinibus.[1]

1209 9. Papalis dignitas a Caesare inolevit, et Papae praefectio et institutio a Caesaris potentia emanavit.[1]

1210 10. Nullus sine revelatione assereret rationabiliter de se vel alio, quod esset caput ecclesiae particularis, nec Romanus Pontifex est caput Romanae Ecclesiae.[1]

1211 11. Non oportet credere, quod iste, quicumque est Romanus Pontifex, sit caput cuiuscumque particularis ecclesiae sanctae, nisi Deus eum praedestinaverit.[1]

1212 12. Nemo gerit vicem Christi vel Petri, nisi sequatur eum in moribus: cum nulla alia sequela sit pertinentior, nec aliter recipiat a Deo procuratoriam potestatem; quia ad illud officium vicariatus requiritur et morum conformitas et instituentis auctoritas.[1]

1213 13. Papa non est verus et manifestus successor Apostolorum principis Petri, si vivit moribus contrariis Petro: et si quaerit avaritiam, tunc est vicarius Iudae Iscarioth. Et pari evidentia Cardinales non sunt veri et manifesti successores collegii aliorum Apostolorum Christi, nisi vixerint more Apostolorum, servantes mandata et consilia Domini nostri Iesu Christi.[1]

1214 14. Doctores ponentes, quod aliquis per censuram ecclesiasticam emendandus, si corrigi noluerit, saeculari iudicio est tradendus, pro certo sequuntur in hoc pontifices, scribas et pharisaeos, qui Christum non volentem eis oboedire in omnibus, dicentes: «Nobis non licet interficere quemquam» [*Io 18,31*], ipsum saeculari iudicio tradiderunt; et tales sunt homicidae graviores quam Pilatus.[1]

1215 15. Oboedientia ecclesiastica est oboedientia secundum adinventionem sacerdotum Ecclesiae praeter expressam auctoritatem Scripturae.[1]

1216 16. Divisio immediata humanorum operum est: quod sunt vel virtuosa vel vitiosa, quia si homo est vitiosus et agit quidquam, tunc agit vitiose; et si est virtuosus et agit quidquam, tunc agit virtuose; quia sicut vitium, quod crimen dicitur seu mortale peccatum, inficit universaliter actus hominis vitiosi, sic virtus vivificat omnes actus hominis virtuosi.[1]

1217 17. Sacerdotes Christi viventes secundum legem eius, et habentes Scripturae notitiam et affectum ad aedificandum populum, debent praedicare non obstante praetensa excommunicatione. Et infra: Quod si Papa vel aliquis

*1206 [1] Ib., c. 7 C (Th. 45); cf. c. 5 F G (Th. 35-37)
*1207 [1] Ib., c. 9 G (Th. 65); cf. c. 7 G, 9 B (Th. 51s; 58).
*1208 [1] Ib., c. 11 D (Th. 93)
*1209 [1] Ib., c. 15 E (Th. 122); cf. c. 13 C, 15 D (Th. 104 122).
*1210 [1] Ib., c. 13 G (Th. 107).

6. La chiesa nel senso di assemblea dei predestinati, che essi siano o no attualmente in stato di grazia, è un articolo di fede.[1] 1206

7. Pietro non fu e non è il capo della santa chiesa cattolica.[1] 1207

8. I sacerdoti, che vivono nel peccato, contaminano la potestà sacerdotale e come figli infedeli, essi concepiscono da infedeli i sette sacramenti della chiesa, il potere delle chiavi, gli uffici, le censure, i costumi, le cerimonie, le cose sacre, la venerazione delle reliquie, le indulgenze, gli ordini.[1] 1208

9. La dignità papale ha avuto origine dall'imperatore. La designazione e l'intronizzazione del papa sono state realizzate dalla potenza imperiale.[1] 1209

10. Nessuno, senza una speciale rivelazione, può ragionevolmente affermare di sé o di un altro che è capo di una santa chiesa particolare; né il romano pontefice è il capo della chiesa di Roma.[1] 1210

11. Non si è tenuti a credere che qualunque pontefice romano sia il capo di qualche santa chiesa particolare, se Dio non ve lo ha predestinato.[1] 1211

12. Nessuno fa le veci di Cristo o di Pietro, se non lo imita nei costumi: nessun'altra sequela, infatti, deve essere più fedele. Altrimenti non si riceve da Dio il potere delegato, perché la conformità dei costumi e l'autorità di colui che lo delega sono richiesti per l'ufficio di vicario.[1] 1212

13. Il papa non è il successore certo e vero di Pietro principe degli apostoli, se vive in modo contrario a quello di Pietro e se pratica l'avarizia allora è il vicario di Giuda Iscariota. È altrettanto evidente che i cardinali non sono i successori certi e veri del collegio degli apostoli di Cristo, se non conducono una vita simile a quella degli apostoli, osservando i comandamenti e i consigli del signore nostro Gesù Cristo.[1] 1213

14. Alcuni dottori affermano che chi deve subire una censura ecclesiastica e non vuole emendarsi, deve essere consegnato al braccio secolare. Essi seguono in ciò incontestabilmente i pontefici, gli scribi e i farisei. Questi consegnarono al braccio secolare il Cristo che non volle obbedire loro in ogni cosa, dicendo: «A noi non è consentito mettere a morte nessuno» [*Gv 18,31*]; essi sono omicidi più colpevoli di Pilato.[1] 1214

15. L'obbedienza ecclesiastica è un'obbedienza inventata dai sacerdoti della chiesa contro la volontà espressa della Scrittura.[1] 1215

16. La prima distinzione degli atti umani è quella che li divide in virtuosi e viziosi. Perché un uomo vizioso qualunque cosa faccia, agisce da vizioso. Se è virtuoso, qualunque cosa faccia, la fa virtuosamente. Come, infatti il vizio, quello che diciamo delitto o peccato mortale, inquina in generale gli atti dell'uomo vizioso, così la virtù vivifica tutti gli atti dell'uomo virtuoso.[1] 1216

17. Il sacerdote di Cristo che vive abitualmente secondo la sua legge, quello che conosce la Scrittura e ha il desiderio di edificare il popolo deve predicare non ostante una pretesa scomunica. E poco dopo: se il papa o un altro 1217

*1211 [1] Ib., c. 13 G (Th. 107); cf. c. 13 H (Th. 108).
*1212 [1] Ib., c. 14 *C* (Th. 112).
*1213 [1] Ib., c. 14 G (Th. 115)
*1214 [1] Ib., c. 16 H (Th. 139).
*1215 [1] Ib., c. 17 H (Th. 156), cf. c. 16 B-G (Th. 132-138).
*1216 [1] Ib., c. 19 D (Th. 176).

praelatus mandat sacerdoti sic disposito non praedicare, non debet subditus oboedire.[1]

1218 18. Quilibet praedicantis officium de mandato accipit, qui ad sacerdotium accedit; et illud mandatum debet exsequi, praetensa excommunicatione non obstante.[1]

1219 19. Per censuras ecclesiasticas excommunicationis, suspensionis et interdicti ad sui exaltationem clerus populum laicalem sibi suppeditat, avaritiam multiplicat, malitiam protegit, et viam praeparat antichristo. Signum autem evidens est, quod ab antichristo tales procedunt censurae, quas vocant in suis processibus fulminationes, quibus clerus principalissime procedit contra illos, qui denudant nequitiam antichristi, quam clerus pro se maxime usurpavit.[1]

1220 20. Si Papa est malus et praesertim, si est praescitus, tunc ut Iudas Apostolus est diabolus, fur, et filius perditionis, et non est caput sanctae militantis Ecclesiae, cum nec sit membrum eius.[1]

1221 21. Gratia praedestinationis est vinculum, quo corpus Ecclesiae et quodlibet eius membrum iungitur Christo capiti insolubiliter.[1]

1222 22. Papa vel praelatus malus et praescitus est aequivoce pastor, et vere fur et latro.[1]

1223 23. Papa non debet dici "Sanctissimus", etiam secundum officium; quia alias rex deberet etiam dici sanctissimus secundum officium, et tortores et praecones dicerentur sancti, immo etiam diabolus deberet dici sanctus, cum sit officiarius Dei.[1]

1224 24. Si Papa vivat Christo contrarie, etiamsi ascenderet per ritam et legitimam electionem secundum constitutionem humanam vulgatam, tamen aliunde ascenderet quam per Christum, dato etiam quod intraret per electionem a Deo principaliter factam; nam Iudas Iscariothes rite et legitime est electus a Deo Christo Iesu ad episcopatum, et tamen ascendit aliunde in ovile ovium.[1]

1225 25. Condemnatio 45 articulorum Iohannis Wicleff, per doctores facta, est irrationabilis et iniqua et male facta: ficta est causa per eos allegata, videlicet ex eo quod «nullus eorum sit catholicus, sed quilibet eorum aut est haereticus, aut erroneus, aut scandalosus».[1]

1226 26. Non eo ipso, quod electores, vel maior pars eorum consenserint viva voce secundum ritum hominum in personam aliquam, eo ipso illa persona est legitime electa, vel eo ipso est verus et manifestus successor vel vicarius Petri Apostoli, vel alterius Apostoli in officio ecclesiastico: unde, sive electores bene vel male elegerint, operibus electi debemus credere: nam eo ipso, quo quis copiosius operatur meritorie ad profectum Ecclesiae, habet a Deo ad hoc copiosius facultatem.[1]

*1217 [1] Ib., c. 20 H (Th. 190s); cf. c 18 K L (Th 164-166).
*1218 [1] Ib., c. 20 H (Th 191)
*1219 [1] Ib., c. 23 G (Th. 225), cf. c. 22-23 (Th 209-237).
*1220 [1] *Responsio ad scripta magistri Stephani Palecz* (in *Iohannis Hus et Hieronymi Pragensis Confessorum Christi Historia et Monumenta* [Norimberga 1558; di seguito abbreviati con Nbg] 1, fol 225v ss)
*1221 [1] Ib (Nbg. 1, fol. 257r).
*1222 [1] Ib. (Nbg. 1, fol. 258r)

superiore comanda a un sacerdote con queste disposizioni di non predicare, il subordinato non deve obbedire.[1]

18. Chi accede al sacerdozio, riceve per ciò stesso il mandato di predicare e deve eseguirlo, nonostante una pretesa scomunica.[1] 1218

19. Con le censure ecclesiastiche della scomunica, della sospensione e dell'interdetto, il clero si sottomette il popolo laico per la propria gloria. Esso moltiplica la cupidigia, nasconde la malizia e prepara la strada dell'anticristo. È un segno evidente che queste censure, che nei loro processi chiamano fulmini, procedono dall'anticristo. Per loro mezzo il clero procede principalmente contro coloro che denunciano la malizia dell'anticristo.[1] 1219

20. Se il papa è malvagio e soprattutto non è predestinato, allora, come l'apostolo Giuda, è un demonio, un ladro, un figlio della perdizione e non è il capo dalla santa chiesa militante, non essendo neppure suo membro.[1] 1220

21. La grazia della predestinazione è il legame che unisce indissolubilmente il corpo della chiesa e ciascuna delle sue membra al capo.[1] 1221

22. Il papa o il prelato malvagio e non-predestinato, è falsamente chiamato pastore; nella realtà è ladro e predone.[1] 1222

23. Il papa non dev'essere chiamato santissimo, neppure con riferimento al suo ufficio, perché allora anche il re dovrebbe chiamarsi santissimo per il suo ufficio, e i carnefici e i banditori santi. Anche il diavolo dovrebbe chiamarsi santo perché è un servitore di Dio.[1] 1223

24. Se il papa conduce una vita contraria a quella di Cristo, anche se accede alla sua funzione con un'elezione canonica e legittima secondo la costituzione umana vigente, egli accederà per altra via che il Cristo, anche se egli pervenisse principalmente da Dio. Anche Giuda Iscariota, infatti regolarmente e legittimamente eletto all'apostolato da Gesù Cristo che è Dio, tuttavia salì da un'altra parte nel recinto delle pecore.[1] 1224

25. La condanna dei 45 articoli di John Wyclif, emessa dai dottori, è irragionevole, iniqua e malfatta; inoltre la causa da essi addotta è falsa: cioè, «nessuno di essi è cattolico, ma sono tutti eretici, o erronei o scandalosi».[1] 1225

26. Se gli elettori o la maggioranza di essi si sono accordati a viva voce su una persona, secondo gli usi e i costumi umani, non per questo essa è legittimamente eletta, né per ciò stesso è vero e certo successore o vicario dell'apostolo Pietro o di un altro apostolo in un ufficio ecclesiastico. Quindi abbiano gli elettori scelto bene o male, noi dobbiamo credere alle azioni dell'eletto. Infatti più uno lavora meritoriamente al progresso della chiesa, più riceve potere da Dio a questo fine.[1] 1226

*1223 [1] ib. (Nbg. 1, fol. 258v).
*1224 [1] Ib (Nbg 1, fol. 259r); cf. *De ecclesia*, c. 5 F G; 14 G (Th. 35-37 115).
*1225 [1] *Responsio ad scripta Stephani Palecz* (Nbg. 1, fol. 260r); cf. *De ecclesia*, c. 23 [lettera] O (Th. 236); *Defensio quorumdam articulorum Iohannis Wicleff* (scritto nel 1412) Nbg 1, fol. 111r-117r; *Responsio ad scripta Stanislai de Znojma* (Nbg. 1, fol. 265v); qui Hus difende espressamente di Wyclif solo le prop. 4 13 15 16 18 32 33 di Costanza.
*1226 [1] *Responsio ad scripta Stanislai de Znojma*, c. 2 (Nbg. 1, fol. 271rv).

1227 27. Non est scintilla apparentiae, quod oporteat esse unum caput in spiritualibus regens Ecclesiam, quod semper cum Ecclesia ipsa militante conversetur et conservetur.[1]

1228 28. Christus sine talibus monstruosis capitibus per suos veraces discipulos sparsos per orbem terrarum melius suam Ecclesiam regularet.[1]

1229 29. Apostoli et fideles sacerdotes Domini strenue in necessariis ad salutem regularunt Ecclesiam, antequam Papae officium foret introductum: sic facerent, deficiente per summe possibile Papa, usque ad diem iudicii.[1]

1230 30. Nullus est dominus civilis, nullus est praelatus, nullus est episcopus, dum est in peccato mortali [*cf.* **1165*].[1]

1235: Sessio XV, 6 Iul. 1415: Decr. *Quilibet tyrannus*

Per ordine del duca Giovanni di Borgogna era stato ucciso il 23 nov 1407 il duca Ludovico di Orléans Jean Petit, maestro all'università di Parigi. l'8 maggio 1408 aveva solennemente difeso questo delitto come legittimo tirannicidio. Allorché nel 1413, dopo la morte di Jean Petit, la fazione degli Orléans conquistò il potere a Parigi, furono condannate da un sinodo parigino 9 tesi della *Iustificatio ducis Burgundiae* di Petit. Giacché i seguaci di Petit si appellarono a Roma, la questione fu portata al concilio di Costanza (MaC 28, 757-760: testo delle tesi). Il concilio abolì la decisione del sinodo di Parigi e presentò una risoluzione più mite. Manca un'espressa conferma da parte di Martino V. Una condanna del tirannicidio si trova tuttavia nella costituzione *Cura dominici gregis* di Paolo V del 24 genn. 1615 (BullTau 12, 296).

Ed.: MaC 27, 765E-766A / COD 432_{8-19} / v.d. Hardt, l.c. al *1151°, 4, 439s.

Erronea propositio de tyrannicidio

1235 «Quilibet tyrannus potest et debet licite et meritorie occidi per quemcumque vasallum suum vel subditum, etiam per clanculares insidias, et subtiles blanditias et adulationes, non obstante quocumque praestito iuramento seu confoederatione facta cum eo, non exspectata sententia vel mandato iudicis cuiuscumque» ... erroneam esse in fide et in moribus, ipsamque tamquam haereticam, scandalosam, et ad fraudes, deceptiones, mendacia, proditiones, periuria viam dantem reprobat et condemnat. Declarat insuper, decernit et diffinit, quod pertinaciter doctrinam hanc perniciosissimam asserentes sunt haeretici.

*1227 [1] Ib., c 5 (Nbg. 1, fol 227r).
*1228 [1] Ib., c. 5 (Nbg. 1, fol. 277v), cf *De ecclesia*, c. 15 A (Thomson 119).
*1229 [1] *Responsio ad scripta Stanislai de Znojma*, c 8 (Nbg. 1, fol. 283v); cf *De ecclesia*, c. 15 A C D H (Th. 119 121 127).

27. Non vi è la minima prova che debba esservi un unico capo per reggere la chiesa dal punto di vista spirituale e per vivere sempre con questa chiesa militante.[1] 1227

28. Cristo governerebbe meglio la sua chiesa mediante suoi veri discepoli sparsi sulla terra e senza questi capi mostruosi.[1] 1228

29. Gli apostoli e i fedeli sacerdoti del Signore amministrarono coraggiosamente la chiesa in tutto ciò che è necessario per la salvezza, prima che fosse introdotta la funzione papale. Potrebbero fare altrettanto fino al giorno del giudizio se venisse a mancare il papa, cosa possibilissima.[1] 1229

30. Nessuno è signore civile, né prelato, né vescovo, se è in peccato mortale [*cf.* **1165*].[1] 1230

1235: Sessione 15ª, 6 luglio 1415: Decreto *Quilibet tyrannus*

Proposizione erronea sul tirannicidio

«Qualsiasi tiranno può e deve lecitamente e meritoriamente essere ucciso da qualsiasi suo vassallo o suddito, anche attraverso insidie, lusinghe o adulazioni, non ostante qualsiasi giuramento prestato o accordo fatto con lui, e senza aspettare la sentenza o il mandato di qualsiasi giudice». ... ⟨questo santo sinodo⟩ dichiara, dispone, definisce che questa dottrina è erronea dal punto di vista della fede e dei costumi e la condanna come eretica, scandalosa, sediziosa, come maestra di frodi, inganni, menzogne, tradimenti, spergiuri. Inoltre dichiara, dispone e definisce che gli ostinati e arroganti assertori di questa pericolosissima dottrina sono eretici. 1235

Continuazione del Concilio di COSTANZA
sotto MARTINO V:

*1230 [1] *De decimis* (Nbg. 1, fol. 128r), nella difesa della prop. 15 di Costanza di Wyclif (*1165); cf la *Responsio ad scripta Stephani Palecz* (Nbg. 1, fol 256r)

MARTINUS V: 11 Nov. 1417 – 20 Febr. 1431

1247-1279: Bulla *Inter cunctas*, 22 Febr. 1418

La bolla, diretta alla gerarchia e agli inquisitori, contiene: 1) i 45 articoli di John Wyclif, 2) i 30 articoli di Jan Hus, 3) una serie di domande da porsi ai wyclifiti e hussiti. Queste sono unite agli articoli che le precedono con le seguenti parole: «Ogni persona sospetta (di sostenere) i premessi articoli o che è stata colta mentre li sosteneva, deve venire interrogata nella maniera che segue» («Super praemissis autem articulis quilibet de eis suspectus seu in eorum assertione deprehensus iuxta modum interrogetur infra scriptum»). Gli stessi decreti vengono ripetuti insieme ad altri (per es. il decreto sulla comunione sotto una sola specie) nella bolla di Martino V *In eminentis apostolicae* del 1° sett. 1425 (cf. MaC 27, 1215-1220). – *Ed.*: MaC 27, 1211B-1213B / HaC 8, 914A-916C / v.d. Hardt, l.c. al *1151°, 4, 1527-1529 / BullTau 4, 673a-675a / BullCocq 3/II, 424a-425b.

Interrogationes Wyclifitis et Husitis proponendae

1247 5. Item, utrum credat, teneat et asserat, quod quodlibet Concilium generale, et etiam Constantiense, universalem Ecclesiam repraesentet.[1]

1248 6. Item, utrum credat, quod illud, quod sacrum Concilium Constantiense, universalem Ecclesiam repraesentans, approbavit et approbat in favorem fidei, et ad salutem animarum, quod hoc est ab universis Christi fidelibus approbandum et tenendum: et quod condemnavit et condemnat esse fidei vel bonis moribus contrarium, hoc ab iisdem esse tenendum pro condemnato, credendum et asserendum.

1249 7. Item, utrum credat, quod condemnationes Iohannis Wicleff, Iohannis Hus et Hieronymi de Praga, factae de personis eorum, libris et documentis per sacrum generale Constantiense Concilium, fuerint rite et iuste factae, et a quolibet catholico pro talibus tenendae et firmiter asserendae.

1250 8. Item, utrum credat, teneat, asserat, Iohannem Wicleff de Anglia, Iohannem Hus de Bohemia et Hieronymum de Praga fuisse haereticos et pro haereticis nominandos ac deputandos, et libros et doctrinas eorum fuisse et esse perversos, propter quos et quas, et eorum pertinacias, per sacrum Concilium Constantiense pro haereticis sunt condemnati.

1251 11. Item, specialiter litteratus interrogetur, utrum credat, sententiam sacri Constantiensis Concilii super quadraginta quinque Iohannis Wicleff, et Iohannis Hus triginta articulis superius descriptis latam, fore veram et catholicam: scilicet, quod supradicti quadraginta quinque articuli Iohannis Wicleff et Iohannis Hus triginta non sunt catholici, sed quidam ex eis sunt notorie haeretici, quidam erronei, alii temerarii et seditiosi, alii piarum aurium offensivi.

1252 12. Item, utrum credat et asserat, quod in nullo casu sit licitum iurare.

1253 13. Item, utrum credat, quod ad mandatum iudicis iuramentum de veritate dicenda, vel quodlibet aliud ad causam opportunum, etiam pro purificatione infamiae faciendum, sit licitum.

1254 14. Item, utrum credat, quod periurium scienter commissum, ex quacumque causa vel occasione, pro conservatione vitae corporalis propriae vel alterius, etiam in favorem fidei, sit mortale peccatum.

*1247 [1] Cf. l'osservazione circa la validità dei decreti di questo concilio. *1151°°.

MARTINO V: 11 nov. 1417 – 20 febbr. 1431

1247-1279: Bolla *Inter cunctas*, 22 febbr. 1418

Domande da porsi ai wyclifiti e hussiti

5. Allo stesso modo se crede, tiene per fermo e afferma che qualsiasi concilio generale, e anche quello di Costanza, rappresenta la chiesa universale[1]. 1247

6. E così pure se lui crede che ciò che il sacro concilio di Costanza, che rappresenta la chiesa universale, ha approvato e approva a favore della fede e per la salvezza delle anime, questo deve essere approvato e tenuto per fermo da tutti i fedeli di Cristo: e che ciò che ha condannato e condanna come contrario alla fede e ai buoni costumi, questo deve essere dagli stessi tenuto per fermo, creduto e affermato come condannato. 1248

7. Allo stesso modo se crede che le condanne di John Wyclif, Jan Hus e Girolamo da Praga, compiute dal sacro concilio generale di Costanza, delle loro persone, dei libri e dei documenti, sono state compiute nel modo dovuto e giustamente, e che come tali debbono essere tenute per ferme e saldamente affermate da ogni cattolico. 1249

8. Ugualmente se crede, tenga per fermo e affermi che John Wyclif di Inghilterra, Jan Hus di Boemia e Girolamo da Praga sono stati eretici, e come eretici debbono essere nominati e considerati, e che i loro libri e le loro dottrine sono state e sono perverse, e che per questi e queste, e per la loro pertinacia, per mezzo del sacro concilio di Costanza sono stati condannati come eretici. 1250

11. Ugualmente deve essere interrogata in modo speciale la persona istruita, se crede che la sentenza del sacro concilio di Costanza pronunciata sui quarantacinque articoli di John Wyclif e sui trenta articoli di Jan Hus più sopra descritti, sia vera e cattolica: e cioè che i suddetti quarantacinque articoli di John Wyclif e i trenta di Jan Hus non sono cattolici, ma che alcuni di questi sono manifestamente eretici, alcuni erronei, altri temerari e sediziosi, altri offensivi per le orecchie pie. 1251

12. Ugualmente se crede e afferma che in nessun caso sia lecito giurare. 1252

13. Ugualmente se crede che sia lecito, su ordine del giudice, fare un giuramento in ordine alla verità che deve essere detta, o un altro qualsiasi che sia utile per la causa, anche per scagionare dalla cattiva fama. 1253

14. Ugualmente se crede che lo spergiuro consapevolmente commesso, per qualsiasi causa od occasione, per la conservazione della propria vita corporea o di quella altrui, anche a vantaggio della fede, sia un peccato mortale. 1254

1255 15. Item, utrum credat, quod deliberato animo contemnens ritum Ecclesiae, caeremonias exorcismi et catechismi, aquae baptismatis consecratae, peccet mortaliter.

1256 16. Item, utrum credat, quod post consecrationem sacerdotis in sacramento altaris sub velamento panis et vini non sit panis materialis et vinum materiale, sed idem per omnia Christus, qui fuit in cruce passus et sedet ad dexteram Patris.

1257 17. Item, utrum credat et asserat, quod facta consecratione per sacerdotem, sub sola specie panis tantum, et praeter speciem vini, sit vera caro Christi et sanguis et anima et deitas et totus Christus, ac idem corpus absolute et sub unaqualibet illarum specierum singulariter.

1258 18. Item, utrum credat, quod consuetudo communicandi personas laicales sub specie panis tantum, ab Ecclesia universali observata, et per sacrum Concilium Constantiae approbata, sit servanda sic, quod non liceat eam reprobare aut sine Ecclesiae auctoritate pro libito immutare. Et quod dicentes pertinaciter oppositum praemissorum, tamquam haeretici vel sapientes haeresim, sint arcendi et puniendi.

1259 19. Item, utrum credat, quod christianus contemnens susceptionem sacramentorum confirmationis, vel extremae unctionis, aut solemnizationis matrimonii, peccet mortaliter.

1260 20. Item, utrum credat, quod christianus ultra contritionem cordis, habita copia sacerdotis idonei, soli sacerdoti de necessitate salutis confiteri teneatur, et non laico seu laicis quantumcumque bonis et devotis.

1261 21. Item, utrum credat, quod sacerdos in casibus sibi permissis possit peccatorem confessum et contritum a peccatis absolvere, et sibi paenitentiam iniungere.

1262 22. Item, utrum credat, quod malus sacerdos cum debita materia et forma et cum intentione faciendi, quod facit Ecclesia, vere conficiat, vere absolvat, vere baptizet, vere conferat alia sacramenta.

1263 23. Item, utrum credat, quod beatus Petrus fuerit vicarius Christi, habens potestatem ligandi et solvendi super terram.

1264 24. Item, utrum credat, quod Papa canonice electus, qui pro tempore fuerit, eius nomine proprio expresso, sit successor beati Petri, habens supremam auctoritatem in Ecclesia Dei.

1265 25. Item, utrum credat, auctoritatem iurisdictionis Papae, archiepiscopi et episcopi in solvendo et ligando esse maiorem auctoritate simplicis sacerdotis, etiam si curam animarum habeat.

1266 26. Item, utrum credat, quod Papa omnibus Christianis vere contritis et confessis ex causa pia et iusta possit concedere indulgentias in remissionem peccatorum, maxime pia loca visitantibus et ipsis manus suas porrigentibus adiutrices.

1267 27. Et utrum credat, quod ex tali concessione visitantes ecclesias ipsas et manus adiutrices eis porrigentes huiusmodi indulgentias consequi possint.

15. Ugualmente se crede che colui che disprezza, con animo consapevole, i riti della chiesa, le cerimonie di esorcismo, di catechismo e dell'acqua consacrata per il battesimo, pecca mortalmente. 1255

16. Ugualmente se crede che dopo la consacrazione del sacerdote nel sacramento dell'altare sotto il velo del pane e del vino non c'è pane materiale e vino materiale, ma in tutto lo stesso Cristo che ha patito sulla croce e che siede alla destra del Padre. 1256

17. Ugualmente, se crede e afferma che, una volta fatta la consacrazione dal sacerdote, anche soltanto sotto la sola specie del pane, indipendentemente dalla specie del vino, c'è la vera carne di Cristo e il sangue e l'anima e la divinità e tutto Cristo, e che lo stesso corpo in modo perfetto è sotto una qualsiasi singolarmente di quelle specie. 1257

18. Ugualmente, se crede che la consuetudine, osservata dalla chiesa universale e approvata dal sacro concilio di Costanza, di dare la comunione ai laici soltanto sotto le specie del pane, deve essere mantenuta, così che non è lecito disapprovarla o arbitrariamente mutarla, senza l'autorità della chiesa. E che coloro che dicono in modo pertinace il contrario delle cose innanzi dette, debbono essere allontanati e puniti come eretici o come in odore di eresia. 1258

19. Ugualmente, se crede che il cristiano che disprezza la ricezione dei sacramenti della confermazione o della estrema unzione, o della celebrazione solenne del matrimonio, pecca mortalmente. 1259

20. Ugualmente, se crede che un cristiano, oltre alla contrizione del cuore, quando c'è la disponibilità di un sacerdote idoneo, è tenuto a confessarsi, in quanto necessario per la salvezza, al solo sacerdote, e non a un laico o a dei laici, per quanto siano buoni e devoti. 1260

21. Ugualmente, se crede che un sacerdote, nei casi di sua competenza, può assolvere dai peccati un peccatore che si è confessato ed è contrito, e imporgli la penitenza. 1261

22. Ugualmente, se crede che un sacerdote indegno, con la materia e forma dovute e con l'intenzione di fare quello che fa la chiesa, realmente consacra, realmente assolve, realmente battezza, realmente conferisce gli altri sacramenti. 1262

23. Ugualmente, se crede che il beato Pietro è stato il vicario di Cristo, e che ha avuto la potestà di legare e di sciogliere sulla terra. 1263

24. Ugualmente, se crede che il papa canonicamente eletto, per tutto il tempo in cui è in carica, una volta scelto il proprio nome, è il successore del beato Pietro e possiede la suprema autorità nella chiesa di Dio. 1264

25. Ugualmente, se crede che l'autorità di giurisdizione del papa, dell'arcivescovo e del vescovo nello sciogliere e nel legare, è maggiore dell'autorità del semplice sacerdote, anche se ha la cura delle anime. 1265

26. Ugualmente, se crede che il papa, a tutti i cristiani che sono veramente contriti e confessati, può concedere le indulgenze per la remissione dei peccati, per una causa pia e giusta, specialmente a coloro che visitano dei luoghi di devozione e a questi stessi porgono le proprie mani soccorrevoli. 1266

27. E se crede che per una tale concessione possono conseguire simili indulgenze coloro che visitano le stesse chiese e a queste porgono mani soccorrevoli. 1267

1268 28. Item, utrum credat, quod singuli episcopi suis subditis secundum limitationem sacrorum canonum huiusmodi indulgentias concedere possint.

1269 29. Item, utrum credat et asserat, licitum esse Sanctorum reliquias et imagines a Christi fidelibus venerari.

1270 30. Item, utrum credat, religiones ab Ecclesia approbatas, a sanctis Patribus rite et rationabiliter introductas.

1271 31. Item, utrum credat, quod Papa vel alius praelatus, propriis nominibus Papae pro tempore expressis, vel ipsorum vicarii, possint suum subditum ecclesiasticum sive saecularem propter inoboedientiam sive contumaciam excommunicare, ita quod talis pro excommunicato sit habendus.

1272 32. Item, utrum credat, quod inoboedientia sive contumacia excommunicatorum crescente, praelati vel eorum vicarii in spiritualibus habeant potestatem aggravandi et reaggravandi, interdictum ponendi et brachium saeculare invocandi; et quod illis censuris per inferiores sit oboediendum.

1273 33. Item, utrum credat, quod Papa vel alii praelati et eorum vicarii in spiritualibus habeant potestatem sacerdotes et laicos inoboedientes et contumaces excommunicandi, ab officio, beneficio, ingressu ecclesiae et administratione ecclesiasticorum sacramentorum suspendendi.

1274 34. Item, utrum credat, quod liceat personis ecclesiasticis absque peccato huius mundi habere possessiones et bona temporalia.

1275 35. Item, utrum credat, quod laicis ipsa ab eis auferre potestate propria non liceat; immo quod sic auferentes, tollentes et invadentes bona ipsa ecclesiastica sint tamquam sacrilegi puniendi, etiam si male viverent personae ecclesiasticae bona huiusmodi possidentes.

1276 36. Item, utrum credat, quod huiusmodi ablatio et invasio, cuicumque sacerdoti, etiam male viventi, temere vel violenter facta vel illata, inducat sacrilegium.

1277 37. Item, utrum credat, quod liceat laicis utriusque sexus, viris scilicet et mulieribus, libere praedicare verbum Dei.

1278 38. Item, utrum credat, quod singulis sacerdotibus libere liceat praedicare verbum Dei, ubicumque, quandocumque et quibuscumque placuerit, etiam si non sint missi.

1279 39. Item, utrum credat, quod omnia peccata mortalia, et specialiter manifesta, sint publice corrigenda et exstirpanda.

1290: Bulla *Gerentes ad vos* ad abbatem monasterii Cisterciensis Altzelle in Saxonia, 16 Nov. 1427

L'originale della bolla si trova a Dresda (Staatsarchiv von Sachsen, n. 6043), una copia nell'Archivio Vaticano, Registrum Latinum 271 fol. 203r. Il privilegio concesso in questa bolla è simile a quello dei documenti *1145-1146 e *1435. – *Ed.*: K.A. Fink, *Zur Spen-*

De ambitu potestatis ordinis in simplice sacerdote

1290 Gerentes ad vos et monasterium vestrum paternae dilectionis affectum, ad commoda vestra libenter intendimus ac petitionibus vestris illis praesertim,

28. Ugualmente, se crede che i singoli vescovi possono concedere indulgenze di tal fatta ai propri sudditi, secondo la determinazione dei sacri canoni. 1268

29. Ugualmente, se crede e afferma che è lecito venerare da parte dei fedeli cristiani le reliquie e le immagini dei Santi. 1269

30. Ugualmente, se crede che gli ordini religiosi approvati dalla chiesa, sono stati introdotti secondo convenienza e ragionevolezza dai santi Padri. 1270

31. Ugualmente, se crede che il papa o un altro prelato, una volta proclamato il proprio nome di papa in carica, o i loro vicari, possono scomunicare il loro suddito ecclesistico o secolare a motivo della disobbedienza o della contumacia, così che quel tale deve essere ritenuto scomunicato. 1271

32. Ugualmente, se crede che, crescendo la disobbedienza o la contumacia degli scomunicati, i prelati o i loro vicari, nelle cose spirituali, hanno la potestà di inasprire e di inasprire ancora, di porre l'interdetto e di invocare il braccio secolare; e che a quelle censure si deve obbedire da parte degli inferiori. 1272

33. Ugualmente, se crede che il papa o gli altri prelati, e i loro vicari, nelle cose spirituali, hanno la potestà di scomunicare i sacerdoti e i laici disobbedienti e contumaci e di sospenderli dall'ufficio, dal beneficio, dall'ingresso nella chiesa e dall'amministrazione dei sacramenti ecclesiastici. 1273

34. Ugualmente, se crede che è lecito agli ecclesistici avere, senza peccato, delle proprietà di questo mondo e dei beni temporali. 1274

35. Ugualmente, se crede che ai laici non è lecito sottrarre loro queste stesse cose in base a un proprio potere; anzi, coloro che così sottraggono, portano via e occupano gli stessi beni ecclesiatici, debbono essere puniti come sacrileghi, anche nel caso in cui gli ecclesistici che possiedono beni di tal fatta conducano una vita malvagia. 1275

36. Ugualmente, se crede che una spogliazione e una occupazione di tal genere, fatta e perpetuata in modo temerario e violento a qualsivoglia sacerdote, anche se conduce una vita malvagia, comporta sacrilegio. 1276

37. Ugualmente, se crede che è lecito ai laici di entrambi i sessi, agli uomini cioè e alle donne, predicare liberamente la parola di Dio. 1277

38. Ugualmente, se crede che ai singoli sacerdoti è lecito predicare liberamente la parola di Dio, dovunque, in qualsiasi momento e a chiunque loro piaccia, anche se non sono mandati. 1278

39. Ugualmente, se crede che tutti i peccati mortali, e specialmente quelli manifesti, debbono essere corretti ed estirpati pubblicamente. 1279

1290: Bolla *Gerentes ad vos* all'abate del monastero cistercense di Altzelle in Sassonia, 16 nov. 1427

dung der höheren Weihen durch den Priester, in ZSavStKan 63 (Kan. Abt. 32; 1949) 506-508 / ripetuto in NvRTh 76(1954) 366.

La potestà di ordine nel presbitero

Mostrando a voi e al vostro monastero l'affetto della Nostra paterna dilezione, ci prendiamo cura volentieri dei vostri privilegi, e concediamo un facile 1290

quibus dispendiis vestris occurritur, facilem impertimur assensum. Hinc est quod Nos volentes vos et monasterium ipsum praerogativa gratiae prosequi et honoris tibi fili abbas, quotiens hoc hinc ad quinquennium opportunum fuerit, singulas ecclesias ad tuam et tuorum Conventus collationem, provisionem, praesentationem seu quamvis aliam dispositionem communiter et divisim pertinentes ac membra dicti monasterii in dioecesi Misnensi consistentia eorumque cimeteria, sanguine vel semine polluta reconciliandi necnon singulis monachis eiusdem monasterii ac personis tibi abbati subiectis omnes etiam sacros ordines conferendi, dioecesani loci licentia super hoc minime requisita, constitutionibus et ordinationibus Apostolicis ceterisque contrariis nequaquam obstantibus, auctoritate Apostolica tenore praesentium licentiam concedimus et etiam facultatem.

EUGENIUS IV: 3 Mart. 1431 – 23 Febr. 1447

CONC. (OECUM. XVII) FLORENTINUM 26 Febr. 1439 – Aug. 1445

Il concilio tenuto a Firenze viene enumerato, unitamente a quelli di Basilea e di Ferrara, di cui è la continuazione, come il 17° ecumenico. Il 23 luglio 1431 il concilio era stato iniziato a Basilea; ma già il 18 dic. 1431 Eugenio IV con la bolla *Quoniam alto* lo spostò a Bologna. I sinodali rimasero per la maggior parte a Basilea, misero in dubbio la disponibilità del papa alla riforma e nella sessione 2 del 15 feb 1432 si rifecero al decreto di Costanza *Frequens* sulla supremazia del concilio sul papa (cf *1151°°). Costretto dall'opposizione dei prìncipi ecclesiastici radunati a Basilea, Eugenio IV nella bolla *Dudum sacrum* del 15 dic. 1433 ritirò i suoi decreti contro il concilio di Basilea e riconobbe la sua legittimità (MaC 29, 78C-79D). Di conseguenza le prime 25 sessioni di questo concilio hanno valore ecumenico.
Nella contesa circa la questione dove trattare con i greci sulla riunione, Eugenio IV il 18 sett. 1437 nella costituzione *Doctoris gentium* (pubbl. in G. Hofmann, *Epistolae pontificiae ad Concilium Florentinum spectantes* [v. sotto], n. 88) spostò il concilio a Ferrara. La

1300-1308: Bulla unionis Graecorum *Laetentur caeli*, 6 Iul. 1439

Il decreto per i greci è ripetuto con poche aggiunte o omissioni da Benedetto XIV nella costituzione *Etsi pastoralis* per gli italo-greci del 26 maggio 1742 (§ 1) – *Ed* : G Hofmann, *Concilium Florentinum: Documenta et scriptores*, series A, vol 1: *Epistolae pontificiae ad Concilium Florentinum spectantes* II (Roma 1944) 71-73 (n 176) / G. Hofmann.

Decretum pro Graecis

1300 [*De processione Spiritus Sancti.*] In nomine igitur Sanctae Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, hoc sacro universali approbante Florentino Concilio, diffinimus, ut haec fidei veritas ab omnibus Christianis credatur et

assenso alle vostre richieste, particolarmente a quelle con cui si viene incontro alle vostre spese. Da questo consegue che Noi, volendo onorare voi e il monastero stesso con un privilegio di grazia e di onore, a te, *o* figlio Nostro abate, tutte le volte che ciò sarà opportuno da questo momento per un quinquennio, senza che possano opporsi costituzioni od ordini apostolici o altri contrari, in forza dell'autorità apostolica, secondo il tenore del presente ⟨scritto⟩, concediamo il permesso e anche il diritto di riconciliare le singole chiese che, nel loro insieme e separatamente, ricadono sotto il diritto di donazione, di conferimento, di proposta o di qualsiasi altra disposizione tua e della comunità dei tuoi, e anche le parti del monastero suddetto che si trovano nel territorio della diocesi di Meissen [Dresda], e i loro cimiteri che sono stati profanati con il sangue o con il seme, e parimenti di conferire anche tutti gli ordini sacri ai singoli monaci del medesimo monastero e alle persone a te abate soggette, senza che sia minimamante richiesta per questo la licenza del vescovo diocesano del luogo.

EUGENIO IV: 3 marzo 1431 – 23 febbr. 1447

CONCILIO DI FIRENZE (17° ECUMENICO) 26 fehbr. 1439 – agosto (?) 1445

maggioranza dei sinodali però continuò il concilio a Basilea fino all'anno 1448. Il 24 giugno 1439 deposero Eugenio IV e il 5 nov. dello stesso anno elessero come capo della chiesa Amedeo VIII di Savoia. Con l'elezione di un antipapa ebbe compimento lo scisma. A Ferrara il concilio iniziò l'8 genn. 1438. Dopo 16 sessioni fu spostato a Firenze, dove il 26 febbr. 1439 ebbe luogo la prima sessione generale. Dopo difficili trattative il 28 giugno 1439 fu redatto il decreto sull'unione con i greci, sottoscritto il 5 luglio e reso pubblico il giorno dopo. Il 22 nov. 1439 seguì l'unione con gli armeni. Il decreto per i giacobiti (la bolla parla sempre stranamente di giacobini), che suggellò l'unione con i copti, fu emanato il 4 febbr. 1442 Il concilio il 26 aprile 1443 fu trasferito a Roma al Laterano e in due sessioni (30 sett. 1444 e 7 agosto 1445) concluse l'unione con gli altri orientali, i siri della Mesopotamia, i caldei e i maroniti di Cipro

1300-1308: Bolla sull'unione con i greci *Laetentur caeli*, 6 luglio 1439

Documenta Concilii Florentini de unione Orientalium: I. *De unione Graecorum* (TD ser. theol. 18; Roma 1935) 14-17 / MaC 31A, 1030D-1034A, cf. 31B, 1696D-1698A / HaC 9, 422B-423B, cf. 9, 986B-987B / BullTau 5, 41ab / BullCocq 3/III, 25b-26b / COD 526_{31}-528_{42}.

Decreto per i greci

[*La processione dello Spirito Santo.*] Nel nome della santa Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, con l'approvazione di questo santo concilio universale fiorentino, noi definiamo – affinché tutti i cristiani credano, ricevano e professino, come tutti professano, questa verità di fede – che lo Spirito 1300

suscipiatur, sicque omnes profiteantur, quod Spiritus Sanctus ex Patre et Filio aeternaliter est, et essentiam suam suumque esse subsistens habet ex Patre simul et Filio, et ex utroque aeternaliter tamquam ab uno principio et unica spiratione procedit [*cf. Concilium Lugdunense II:* **850*];

1301 declarantes, quod id, quod sancti Doctores et Patres dicunt, ex Patre per Filium procedere Spiritum Sanctum, ad hanc intelligentiam tendit, ut per hoc significetur, Filium quoque esse secundum Graecos quidem causam, secundum Latinos vero principium subsistentiae Spiritus Sancti, sicut et Patrem.

Et quoniam omnia, quae Patris sunt, Pater ipse unigenito Filio suo gignendo dedit, praeter esse Patrem, hoc ipsum quod Spiritus Sanctus procedit ex Filio, ipse Filius a Patre aeternaliter habet, a quo etiam aeternaliter genitus est.

1302 Diffinimus insuper, explicationem verborum illorum «Filioque» veritatis declarandae gratia, et imminente tunc necessitate, licite ac rationabiliter Symbolo fuisse appositam.

1303 Item, in azymo sive fermentato pane triticeo corpus Christi veraciter confici; sacerdotesque in altero ipsum Domini corpus conficere debere, unumquemque scilicet iuxta suae Ecclesiae sive occidentalis sive orientalis consuetudinem.

1304 [*De sorte defunctorum.*] Item, si vere paenitentes in Dei caritate decesserint, antequam dignis paenitentiae fructibus de commissis satisfecerint et omissis, eorum animas poenis purgatoriis post mortem purgari: et ut a poenis huiusmodi releventur, prodesse eis fidelium vivorum suffragia, Missarum scilicet sacrificia, orationes et eleemosynas, et alia pietatis officia, quae a fidelibus pro aliis fidelibus fieri consueverunt secundum Ecclesiae instituta.

1305 Illorumque animas, qui post baptisma susceptum nullam omnino peccati maculam incurrerunt, illas etiam, quae post contractam peccati maculam, vel in suis corporibus, vel eisdem exutae corporibus, prout superius dictum est, sunt purgatae, in caelum mox recipi et intueri clare ipsum Deum trinum et unum, sicuti est, pro meritorum tamen diversitate alium alio perfectius.

1306 Illorum autem animas, qui in actuali mortali peccato vel solo originali decedunt, mox in infernum descendere, poenis tamen disparibus puniendas [*cf.* **856-858*].

1307 [*Ordo sedium patriarchalium; primatus Romanus*] Item diffinimus, sanctam Apostolicam Sedem, et Romanum Pontificem, in universum orbem tenere primatum, et ipsum Pontificem Romanum successorem esse beati Petri principis Apostolorum et verum Christi vicarium, totiusque Ecclesiae caput et omnium Christianorum patrem ac doctorem exsistere; et ipsi in beato Petro pascendi, regendi ac gubernandi universalem Ecclesiam a Domino nostro Iesu Christo plenam potestatem traditam esse, quemadmodum etiam in gestis oecumenicorum Conciliorum et in sacris canonibus continetur.

1308 Renovantes insuper ordinem traditum in canonibus ceterorum venerabilium patriarcharum, ut patriarcha Constantinopolitanus secundus sit post sanctissimum Romanum Pontificem, tertius vero Alexandrinus, quartus autem Antiochenus, et quintus Hierosolymitanus, salvis videlicet privilegiis omnibus et iuribus eorum.

Santo è eternamente dal Padre e dal Figlio, che ha la sua essenza e il suo essere sussistente ad un tempo dal Padre e dal Figlio, e che procede eternamente dall'uno e dall'altro come da un solo principio e per una sola spirazione [*cf. Concilio di Lione II:* **850*];

noi dichiariamo che quello che hanno detto i santi dottori e padri, cioè che lo Spirito Santo procede dal Padre per mezzo del Figlio, mira a far comprendere che il Figlio, proprio come il Padre è causa, secondo i greci, principio, secondo i latini, della sussistenza dello Spirito Santo. 1301

E poiché tutto quello che è del Padre, lo stesso Padre lo ha donato al suo unico Figlio generandolo, a eccezione del suo essere Padre, lo stesso fatto che lo Spirito Santo proceda dal Figlio, il Figlio lo ha ricevuto fin dall'eternità dal Padre, dal quale è anche fin dall'eternità generato. 1302

Definiamo, inoltre, che la spiegazione data con l'espressione *Filioque* è stata lecitamente e ragionevolmente aggiunta al simbolo per rendere più chiara la verità e per una necessità urgente di quel momento. 1302

Parimenti definiamo veramente consacrato il corpo del Cristo nel pane di frumento, sia azzimo che fermentato, e che i sacerdoti devono consacrare il corpo del Signore usando dell'uno o dell'altro pane, ciascuno secondo il rito della propria chiesa, sia essa occidentale o orientale. 1303

[*La sorte dei defunti.*] Inoltre definiamo che le anime dei veri penitenti, morti nell'amore di Dio prima di aver soddisfatto con degni frutti di penitenza ciò che hanno commesso o omesso, sono purificate dopo la morte con le pene del purgatorio e che riceveranno un sollievo da queste pene, mediante suffragi dei fedeli viventi, come il sacrificio della messa, le preghiere, le elemosine e le altre pratiche di pietà, che i fedeli sono soliti offrire per gli altri fedeli, secondo le disposizioni della chiesa. 1304

Quanto alle anime di coloro che, dopo il battesimo, non si sono macchiate di nessuna colpa, e anche riguardo a quelle che, dopo aver commesso il peccato, sono state purificate o in questa vita o dopo la loro morte nel modo sopradescritto, esse vengono subito accolte in cielo e vedono chiaramente Dio, uno e trino, come egli è, ma alcune in modo più perfetto di altre, a seconda della diversità dei meriti. 1305

Invece, le anime di quelli che muoiono in stato di peccato mortale attuale o con il solo peccato originale, scendono immediatamente all'inferno per essere punite con pene diverse [*cf.* **856-858*]. 1306

[*Ordine delle sedi patriarcali; il primato romano.*] Definiamo inoltre che la santa sede apostolica e il romano pontefice hanno il primato su tutto l'universo; che lo stesso romano pontefice è il successore del beato Pietro principe degli apostoli, è autentico vicario di Cristo, capo di tutta la chiesa, padre e dottore di tutti i cristiani; che nostro Signore Gesù Cristo ha trasmesso a lui, nella persona del beato Pietro, il pieno potere di pascere, reggere e governare la chiesa universale, come è attestato anche negli atti dei concili ecumenici e nei sacri canoni. 1307

Rinnoviamo, inoltre, l'ordinamento tramandato nei canoni da osservare tra gli altri venerabili patriarchi, per cui il patriarca di Costantinopoli sia secondo dopo il santissimo pontefice romano, il patriarca d'Alessandria sia terzo, quello di Antiochia quarto, quello di Gerusalemme quinto, senza alcun pregiudizio per tutti i loro privilegi e diritti. 1308

1309: Decr. *Moyses vir Dei* contra Conc. Basileense, 4 Sept. 1439

Allorché i sinodali che dopo il trasferimento del concilio a Ferrara erano rimasti a Basilea, presero coscienza che papa Eugenio IV non mutava atteggiamento, nella sessione 33 del 16 maggio 1439 redassero tre proposizioni dottrinali circa la supremazia del concilio generale sul papa (MaC 29,178B-179B / Giovanni de Segovia, l.c. sotto, XIV 37, p. 278) e nella susseguente sessione del 24 giugno 1439 deposero il papa (MaC 29, 179C-181B / ▷

De dependentia concilii generalis a Summo Pontefice

1309 [*Synodales Concilii Basileensis*] ... tres propositiones quas fidei veritates vocant, quasi Nos et omnes principes ac praelatos et alios fideles et devotos Apostolicae Sedis haereticos facerent, protulerunt, quarum tenor sequitur in haec verba:

«Veritas de potestate concilii generalis universam Ecclesiam repraesentantis supra papam et quemlibet alterum declarata per Constanciense et hoc Basiliense generalia concilia, est veritas fidei catholicae.

Veritas haec, quod papa concilium generale universalem Ecclesiam repraesentans actu legitime congregatum super declaratis in praefata veritate, aut aliquo sine eius consensu nullatenus auctoritate potest dissolvere, aut ad aliud tempus prorogare, aut de loco ad locum transferre, est veritas catholica.

Veritatibus praedictis pertinaciter repugnans est censendus haereticus.»

[*Reprobatio:*] ... ipsasque propositiones superius descriptas iuxta pravum ipsorum Basiliensium intellectum quem facto demonstrant, veluti sano sacrae Scripturae et sanctorum Patrum et ipsius Constanciensis Concilii sensui contrarium necnon praefatam assertam declarationis seu privationis sententiam cum omnibus inde secutis et quae in futurum sequi possent, tamquam impias et scandalosas necnon in manifestam Dei Ecclesiae scissuram ac omnis ecclesiastici ordinis et christiani principatus confusionem tendentes, ipso sacro approbante Concilio damnamus et reprobamus, ac damnatas et reprobatas nuntiamus.

1310-1328: Bulla unionis Armeniorum *Exsultate Deo*, 22 Nov. 1439

Oltre gli antichi documenti di fede sotto indicati questa bolla contiene un'istruzione sui sacramenti; si tratta per la maggior parte di un estratto da Tommaso d'Aquino, De articulis fidei et Ecclesiae sacramentis (P. Mandonnet, *Sancti Thomae Aquinatis Opuscola omnia*, 3 [Parigi 1927] 11-18 / ed. di Parma 16 [1865] 119-122). La validità di questa istruzione è stata lungamente messa in discussione soprattutto a motivo dell'asserzione che la consegna degli strumenti è la materia del sacramento dell'ordine (cf. *1326), mentre i fatti storici mostrano che fino al sec. IX sia nella chiesa occidentale sia in quella orientale era in uso solo l'imposizione delle mani. Questa fu sempre indiscutibilmente in vigore presso certi orientali, come ammettono alcuni papi: cf., per es., Clemente VIII, Istruzione *Presbyteri graeci*, 31 agosto 1595 (BullTau 10, 213); Urbano VIII, Breve *Universalis Ecclesiae*, 23 nov. 1624 (BullLux 4, 172ab); Benedetto XIV, Costituzione *Etsi pastoralis*,

Decretum pro Armeniis

1309: Decreto *Moyses vir Dei* contro il concilio di Basilea, 4 sett. 1439

Giovanni de Segovia, l.c. sotto, XV 15, pp 325-327). Eugenio IV rispose con questo decreto. – *Ed.*: G. Hofmann, *Concilium Florentinum* ... (cf. *1300°) I/II, $104_{9\text{-}19}$ $105_{31\text{-}38}$ / MaC 31b, 1718D-1719A 1720BC / HaC 9, 1006E-1007A / Giovanni de Segovia, *Historia gestorum generalis Synodi Basiliensis* (Concilium Basileense: Scriptores 3/I [Vienna 1886]), XV, 27, pp 384-386 / COD $532_{1\text{-}12}$ $533_{33\text{-}42}$.

La dipendenza del concilio generale dal papa

[*I padri sinodali del concilio di Basilea*] ... trattando da eretici noi e tutti i principi, i prelati e gli altri fedeli e devoti della sede apostolica, formularono, definendole verità di fede, tre proposizioni, del seguente tenore: 1309

«La verità che enuncia il potere del concilio generale, espressione della chiesa universale, sul papa e su chiunque altro, dichiarata dai concili generali di Costanza e da questo di Basilea, è una verità della fede cattolica.

Questa verità che il papa non può in alcun modo con la sua autorità sciogliere o rinviare a altra data o trasferire da un luogo a un altro, senza il consenso del medesimo, un concilo generale espressione della chiesa universale, legittimamente convocato per le questioni specificate nella suddetta verità o per una di esse in particolare, è una verità della fede cattolica.

Chi respinge con ostinazione tali verità dev'essere considerato eretico».

[*Condanna:*] ... le proposizioni sopra menzionate in ragione della cattiva interpretazione data dagli stessi Basileesi, che di fatto si rivela come contraria al senso genuino delle sacre Scritture, dei santi padri e dello stesso concilio di Costanza, e così la pretesa sentenza di privazione, di cui si è parlato, con tutte le conseguenze presenti o future, in quanto empie e scandalose, tendenti a uno scisma manifesto nella chiesa di Dio e al sovvertimento di tutto l'ordine ecclesiastico e dei prìncipi cristiani, con l'approvazione del sacro concilio le condanniamo e le riproviamo e le dichiariamo condannate e riprovate.

1310-1328: Bolla sull'unione con gli armeni *Exsultate Deo*, 22 nov. 1439

26 maggio 1742 (BullLux 16, 98b-100b), Leone XIII, Bolla *Orientalium dignitas*, 30 nov. 1894 (ASS 27[1894/95] 257-264). Pio XII, senza addentrarsi nella questione storica, nella costituzione *Sacramentum ordinis* del 30 nov. 1947 (*3857-3861) stabilì che l'imposizione delle mani è l'unica materia necessaria per la validità dell'ordine.

Ed.: G. Hofmann, *Concilium Florentinum* ... (cf. *1300°) I/II, 128-131 134 (n. 224) / idem, *Documenta* ... (cf. *1300°): II. *De unione Armeniorum* (TD ser. theol. 19; Roma 1935) 30-42 / A. Balgy, *Historia doctrinae catholicae inter Armenios unionisque eorum cum Ecclesia Romana in Concilio Florentino* (Vienna 1878) 110-117 124 (ib. il testo armeno 132-155) / MaC 31A, 1054B-1060C / HaC 9, 437D-442B / BullTau 5, 48a-51b / BullCocq 3/III, 30b-33a / COD 540-555.

Decreto per gli armeni

[*Vengono riportati: 1) il simbolo di Costantinopoli con l'aggiunta del «Filioque» (*150); 2) la definizione del concilio di Calcedonia sulle due nature in*

1310 Quinto, ecclesiasticorum sacramentorum veritatem pro ipsorum Armenorum tam praesentium quam futurorum faciliore doctrina sub hac brevissima redigimus formula. Novae Legis septem sunt sacramenta: videlicet baptismus, confirmatio, Eucharistia, paenitentia, extrema unctio, ordo et matrimonium, quae multum a sacramentis differunt Antiquae Legis. Illa enim non causabant gratiam, sed eam solum per passionem Christi dandam esse figurabant: haec vero nostra et continent gratiam, et ipsam digne suscipientibus conferunt.

1311 Horum quinque prima ad spiritualem uniuscuiusque hominis in seipso perfectionem, duo ultima ad totius Ecclesiae regimen multiplicationemque ordinata sunt. Per baptismum enim spiritualiter renascimur; per confirmationem augemur in gratia, et roboramur in fide; renati autem et roborati nutrimur divina Eucharistiae alimonia. Quod si per peccatum aegritudinem incurrimus animae, per paenitentiam spiritualiter sanamur: spiritualiter etiam et corporaliter, prout animae expedit, per extremam unctionem; per ordinem vero Ecclesia gubernatur et multiplicatur spiritualiter, per matrimonium corporaliter augetur.

1312 Haec omnia sacramenta tribus perficiuntur, videlicet rebus tamquam materia, verbis tamquam forma, et persona ministri conferentis sacramentum cum intentione faciendi, quod facit Ecclesia: quorum si aliquod desit, non perficitur sacramentum.

1313 Inter haec sacramenta tria sunt: baptismus, confirmatio et ordo, quae characterem, id est, spirituale quoddam signum a ceteris distinctivum, imprimunt in anima indelebile. Unde in eadem persona non reiterantur. Reliqua vero quattuor characterem non imprimunt, et reiterationem admittunt.

1314 Primum omnium sacramentorum locum tenet sanctum baptisma, quod vitae spiritualis ianua est: per ipsum enim membra Christi ac de corpore efficimur Ecclesiae. Et cum per primum hominem mors introierit in universos [*cf. Rm 5,12*], nisi ex aqua et Spiritu renascamur, non possumus ut inquit Veritas, in regnum caelorum introire [*cf. Io 3,5*].

Materia huius sacramenti est aqua vera et naturalis: nec refert, frigida sit an calida.

Forma autem est: «Ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti». Non tamen negamus, quin et per illa verba: «Baptizetur talis servus Christi in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti», vel «Baptizatur manibus meis talis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti», verum perficiatur baptisma; quoniam cum principalis causa, ex qua baptisma virtutem habet, sit sancta Trinitas, instrumentalis autem sit minister, qui tradit exterius sacramentum, si exprimitur actus, qui per ipsum exercetur ministrum, cum sanctae Trinitatis invocatione, perficitur sacramentum.

1315 Minister huius sacramenti est sacerdos, cui ex officio competit baptizare. In causa autem necessitatis non solum sacerdos vel diaconus, sed etiam

*Cristo (*301-303); 3) la definizione del concilio di Costantinopoli III sulle due volontà di Cristo (*557s); 4) il decreto sull'autorità del concilio di Calcedonia e di Leone Magno.*]

In quinto luogo per facilitare la comprensione agli Armeni di oggi e di domani, abbiamo redatto in questa brevissima formula la dottrina sui sacramenti. I sacramenti della nuova legge sono sette: battesimo, confermazione, eucaristia, penitenza, estrema unzione, ordine e matrimonio, e differiscono molto dai sacramenti dell'antica legge. Quelli, infatti, non producevano la grazia, ma prefiguravano soltanto che questa sarebbe stata concessa per la passione di Cristo. Questi nostri sacramenti, invece, sia contengono in sé la grazia sia la comunicano a chi li riceve degnamente. 1310

Di essi, i primi cinque sono ordinati alla perfezione individuale di ciascuno, gli ultimi due al governo e alla moltiplicazione di tutta la chiesa. Mediante il battesimo, infatti, noi rinasciamo spiritualmente; con la confermazione cresciamo nella grazia e ci irrobustiamo nella fede. Una volta rinati e fortificati, siamo nutriti col cibo della divina eucaristia. Se col peccato ci ammaliamo nell'anima, con la penitenza veniamo spiritualmente guariti. L'estrema unzione ci guarisce spiritualmente e anche corporalmente, come più giova all'anima. Con il sacramento dell'ordine la chiesa è governata e moltiplicata spiritualmente, mediante il matrimonio cresce materialmente. 1311

Tutti questi sacramenti constano di tre elementi: delle cose che costituiscono la materia, delle parole che sono la forma e della persona del ministro che conferisce il sacramento, con l'intenzione di fare quello che fa la chiesa. Se manca uno di questi elementi, non si ha il sacramento. 1312

Tra questi sacramenti, ve ne sono tre: battesimo, confermazione e ordine, che imprimono nell'anima un carattere indelebile, ossia un segno spirituale che distingue dagli altri, per cui non possono essere reiterati nella stessa persona. Gli altri quattro non imprimono il carattere e quindi è ammesso ripeterli. 1313

Primo di tutti i sacramenti è il battesimo, porta d'ingresso alla vita spirituale; per mezzo di esso diventiamo membra del Cristo e del corpo della chiesa. E, come a causa del primo uomo la morte è entrata nel mondo [*cf. Rm 5,12*], se noi non rinasciamo da acqua e da Spirito, non possiamo, come dice la Verità, entrare nel regno di Dio [*cf. Gv 3,5*]. 1314

Materia di questo sacramento è l'acqua pura e naturale, non importa se calda o fredda.

La forma sono le parole: «Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo». Non neghiamo, però, che anche con le parole: «Sia battezzato il tale servo di Cristo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo»; o con le altre: «Il tale con le mie mani viene battezzato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo», si amministri il vero battesimo. Infatti, la causa principale, da cui il battesimo trae la sua efficacia, è la ss. Trinità, mentre la causa strumentale è il ministro che esteriormente conferisce il sacramento; se l'atto, compiuto dallo stesso ministro, si esprime con l'invocazione della santa Trinità, si ha un vero sacramento.

Ministro di questo sacramento è il sacerdote, cui, per ufficio, compete battezzare; ma in caso di necessità può amministrare il battesimo non solo un 1315

laicus vel mulier, immo etiam paganus et haereticus baptizare potest, dummodo formam servet Ecclesiae et facere intendat, quod facit Ecclesia.

1316 Huius sacramenti effectus est remissio omnis culpae originalis et actualis, omnis quoque poenae, quae pro ipsa culpa debetur. Propterea baptizatis nulla pro peccatis praeteritis iniungenda est satisfactio: sed morientes, antequam culpam aliquam committant, statim ad regnum caelorum et Dei visionem perveniunt.

1317 Secundum sacramentum est confirmatio; cuius materia est chrisma confectum ex oleo, quod nitorem significat conscientiae, et balsamo, quod odorem significat bonae famae, per episcopum benedicto.

Forma autem est: «Signo te signo crucis, et confirmo te chrismate salutis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti».

1318 Ordinarius minister est episcopus. Et cum ceteras unctiones simplex sacerdos valeat exhibere, hanc non nisi episcopus debet conferre, quia de solis Apostolis legitur, quorum vicem tenent episcopi, quod per manus impositionem Spiritum Sanctum dabant, quemadmodum Actuum Apostolorum lectio manifestat. «Cum enim audissent», inquit, «Apostoli, qui erant Hierosolymis, quia recepisset Samaria verbum Dei, miserunt ad eos Petrum et Ioannem. Qui cum venissent, oraverunt pro eis, ut acciperent Spiritum Sanctum; nondum enim in quemquam illorum venerat, sed baptizati tantum erant in nomine Domini Iesu. Tunc imponebant manus super illos, et accipiebant Spiritum Sanctum» [*Act 8,14-17*]. Loco autem illius manus impositionis in Ecclesia datur confirmatio. Legitur tamen aliquando per Apostolicae Sedis dispensationem ex rationabili et urgente admodum causa simplicem sacerdotem chrismate per episcopum confecto hoc administrasse confirmationis sacramentum.

1319 Effectus autem huius sacramenti est, quia in eo datur Spiritus Sanctus ad robur, sicut datus est Apostolis in die Pentecostes, ut videlicet Christianus audacter Christi confiteatur nomen. Ideoque in fronte, ubi verecundiae sedes est, confirmandus inungitur, ne Christi nomen confiteri erubescat et praecipue crucem eius, quae Iudaeis quidem est scandalum, gentibus autem stultitia [*cf. 1Cor 1,23*] secundum Apostolum; propter quod signo crucis signatur.

1320 Tertium est Eucharistiae sacramentum, cuius materia est panis triticeus, et vinum de vite, cui ante consecrationem aqua modicissima admisceri debet. Aqua autem ideo admiscetur, quoniam iuxta testimonia sanctorum Patrum ac Doctorum Ecclesiae pridem in disputatione exhibita creditur, ipsum Dominum in vino aqua permixto hoc instituisse sacramentum.

Deinde, quia hoc convenit dominicae passionis repraesentationi. Inquit enim beatus Alexander[1] Papa, quintus [*successor*] a beato Petro: «In sacramentorum oblationibus, quae intra Missarum solemnia Domino offeruntur, panis tantum et vinum aqua permixtum in sacrificium offerantur. Non enim debet in calice Domini aut vinum solum aut aqua sola offerri, sed utrumque permixtum, quia utrumque, id est, sanguis et aqua, ex latere Christi profluxisse legitur [*cf. Io 19,34*]».

---

*1320 [1] Pseudo-Alessandro I, *Lettera a tutti i retti credenti*, c. 9, in Graziano, *Decretum*, p. III, dist. 2, c 1 (Frdb 1, 1314), dallo Pseudo-Isidoro (P. Hinschius, *Decretales Pseudo-Isidorianae* ... [Lipsia 1863] 99).

sacerdote o un diacono, ma anche un laico, una donna e persino un pagano o un eretico, purché usi la forma della chiesa e intenda fare ciò che fa la chiesa.

Effetto di questo sacramento è la remissione di ogni colpa originale e attuale e di ogni pena relativa. Non si deve, quindi, imporre ai battezzati nessuna penitenza per i peccati precedenti al battesimo e quelli che muoiono prima di commettere qualche colpa sono subito accolti nel regno dei cieli e ammessi alla visione di Dio. 1316

Il secondo sacramento è la confermazione, la cui materia è il crisma, benedetto dal vescovo, composto di olio, ad indicare lo splendore della coscienza, e di aroma, a indicare il profumo della buona fama. 1317

Forma sono le parole: «Ti segno col segno della croce, e ti confermo col crisma della salvezza, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo».

Ministro ordinario è il vescovo. E mentre per le altre unzioni basta un semplice sacerdote, questa può conferirla solo il vescovo, perché solo degli apostoli, di cui i vescovi fanno le veci, si legge che davano lo Spirito Santo con l'imposizione delle mani, come mostra la lettura degli Atti degli apostoli: «Frattanto gli apostoli che erano a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e vi inviarono Pietro e Giovanni. Essi discesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo; non era infatti ancora sceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imposero loro le mani e quelli ricevettero lo Spirito Santo» [*At 8,14-17*]. La confermazione, nella chiesa, tiene proprio il luogo di quella imposizione delle mani. Si legge, tuttavia, che qualche volta, con dispensa della Sede apostolica e per un motivo ragionevole e urgentissimo, anche un semplice sacerdote abbia amministrato il sacramento della confermazione col crisma consacrato dal vescovo. 1318

Effetto di questo sacramento è che il cristiano possa coraggiosamente confessare il nome di Cristo; infatti per mezzo suo viene conferito lo Spirito Santo per rendere forti, come agli apostoli il giorno di pentecoste. Perciò il confermando viene unto sulla fronte, dove alberga il senso di vergogna, perché non arrossisca nel confessare il nome del Cristo e soprattutto la sua croce, che, secondo l'apostolo, è scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani [*cf. 1Cor 1,23*], e per cui viene segnato col segno della croce. 1319

Il terzo sacramento è l'eucaristia, la cui materia è il pane di frumento e il vino di uva, al quale prima della consacrazione deve aggiungersi qualche goccia d'acqua. Si unisce l'acqua perché, secondo le testimonianze dei santi padri e dottori della chiesa, esposte nelle precedenti discussioni, si crede che il Signore stesso abbia usato vino misto a acqua nell'istituzione di questo sacramento. 1320

E anche perché questo si addice al memoriale della passione del Signore. Dice infatti il beato papa Alessandro,[1] quinto [*successore*] dopo il beato Pietro: «Nelle offerte dei sacramenti, che vengono presentate al Signore durante la messa, siano offerti in sacrificio solo il pane e il vino misto ad acqua. Non si deve, infatti, offrire nel calice del Signore o solo il vino o solo l'acqua, ma l'uno e l'altra insieme, perché si legge che l'uno e l'altra, cioè il sangue e l'acqua, sono sgorgati dal fianco di Cristo [*cf. Gv 19,34*]».

Tum etiam, quod convenit ad significandum huius sacramenti effectum, qui est unio populi christiani ad Christum. Aqua enim populum significat, secundum illud Apocalypsis: Aquae multae, populi multi [*cf. Apc 17,15*]. Et Iulius[2] Papa, secundus [*successor*] post beatum Silvestrum, ait: «Calix dominicus iuxta canonum praeceptum vino et aqua permixtus debet offerri, quia videmus in aqua populum intelligi, in vino vero ostendi sanguinem Christi. Ergo cum in calice vinum et aqua miscetur, Christo populus adunatur, et fidelium plebs ei, in quem credit, copulatur et iungitur».

Cum ergo tam sancta Romana Ecclesia a beatissimis Apostolis Petro et Paulo edocta, quam reliquae omnes Latinorum Graecorumque ecclesiae, in quibus omnis sanctitatis et doctrinae lumina claruerunt, ab initio nascentis Ecclesiae sic servaverint et modo servent, inconveniens admodum videtur, ut alia quaevis regio ab hac universali et rationabili discrepet observantia. Decernimus igitur, ut etiam ipsi Armeni se cum universo orbe christiano conforment, eorumque sacerdotes in calicis oblatione paululum aquae, prout dictum est, vino admisceant.

1321 Forma huius sacramenti sunt verba Salvatoris, quibus hoc confecit sacramentum; sacerdos enim in persona Christi loquens hoc conficit sacramentum. Nam ipsorum verborum virtute substantia panis in corpus Christi, et substantia vini in sanguinem convertuntur, ita tamen, quod totus Christus continetur sub specie panis et totus sub specie vini. Sub qualibet quoque parte hostiae consecratae et vini consecrati, separatione facta, totus est Christus.

1322 Huius sacramenti effectus, quem in anima operatur digne sumentis, est adunatio hominis ad Christum. Et quia per gratiam homo Christo incorporatur et membris eius unitur, consequens est, quod per hoc sacramentum in sumentibus digne gratia augeatur; omnemque effectum, quem materialis cibus et potus quoad vitam agunt corporalem, sustentando, augendo, reparando et delectando, sacramentum hoc quoad vitam operatur spiritualem, in quo, ut inquit Urbanus [*IV*] Papa [*846] gratam Salvatoris nostri recensemus memoriam, a malo retrahimur, confortamur in bono, et ad virtutum et gratiarum proficimus incrementum.

1323 Quartum sacramentum est paenitentia, cuius quasi materia sunt actus paenitentis, qui in tres distinguuntur partes. Quarum prima est cordis contritio; ad quam pertinet, ut doleat de peccato commisso, cum proposito non peccandi de cetero. Secunda est oris confessio; ad quam pertinet, ut peccator omnia peccata, quorum memoriam habet, suo sacerdoti confiteatur integraliter. Tertia est satisfactio pro peccatis secundum arbitrium sacerdotis; quae quidem praecipue fit per orationem, ieiunium et eleemosynam.

Forma huius sacramenti sunt verba absolutionis, quae sacerdos profert, cum dicit: «Ego te absolvo». Minister huius sacramenti est sacerdos habens auctoritatem absolvendi vel ordinariam vel ex commissione superioris. Effectus huius sacramenti est absolutio a peccatis.

***1320** [2] Pseudo-Giulio I, *Lettera ai vescovi d'Egitto*, in Graziano, *Decretum*, p. III, dist. 2, c 7 (Frdb 1, 1316); cf. il 4° Sinodo di Braga dell'a. 675, c. 2 (MaC 11, 155E).

Questo sta anche a significare l'effetto di questo sacramento che è l'unione del popolo cristiano a Cristo. L'acqua, infatti, significa il popolo, secondo l'espressione dell'Apocalisse: molte acque, molti popoli [*cf. Ap 17,15*]. E papa Giulio,[2] il secondo [*successore*] dopo il beato Silvestro, dice: «Il calice del Signore deve essere offerto, secondo le disposizioni dei canoni, con acqua e vino mescolati, perché nell'acqua si prefigura il popolo e nel vino si manifesta il sangue di Cristo; quando dunque si mischia nel calice l'acqua col vino, si unisce il popolo a Cristo, e il popolo fedele si congiunge e si unisce con colui nel quale crede».

Se, dunque, sia la santa chiesa romana, istruita dai beatissimi apostoli Pietro e Paolo, sia tutte le altre chiese latine e greche, illuminate da splendidi esempi di santità e dottrina, hanno osservato fin dall'inizio della chiesa, e osservano ancora, questo rito, sembrerebbe scorretto che altre regioni dissentano da quanto è universalmente osservato e razionalmente fondato. Stabiliamo, quindi, che anche gli Armeni si conformino a tutto il resto del mondo cristiano, e che i loro sacerdoti nell'offrire il calice aggiungano qualche goccia d'acqua al vino, come si è detto.

Forma di questo sacramento sono le parole con cui il Salvatore l'ha con- **1321**
sacrato. Il sacerdote, infatti, consacra parlando in persona di Cristo. E in virtù delle stesse parole la sostanza del pane si trasforma in corpo di Cristo, e la sostanza del vino in sangue. Ciò avviene però in modo tale che tutto il Cristo è contenuto sotto la specie del pane e tutto sotto la specie del vino e, se anche questi elementi venissero divisi in parti, in ogni parte di ostia consacrata e di vino consacrato vi è tutto il Cristo.

Effetto di questo sacramento, che si opera nell'anima di chi lo riceve **1322**
degnamente, è l'unione dell'uomo al Cristo. E poiché per la grazia l'uomo viene incorporato al Cristo e unito alle sue membra, ne consegue che questo sacramento, in coloro che lo ricevono degnamente, aumenta la grazia e produce nella vita spirituale tutti gli effetti che il cibo e la bevanda materiale producono nella vita del corpo, cioè lo alimentano e lo fanno crescere, lo ristorano e gli procurano piacere. In questo sacramento, come dice papa Urbano [*IV;* *846], facciamo memoria con animo grato del nostro Salvatore, siamo distolti dal male, confortati nel bene e progrediamo in virtù e grazia.

Il quarto sacramento è la penitenza, di cui per così dire gli atti del peni- **1323**
tente sono la materia, distinti in tre gruppi: il primo di essi è la contrizione del cuore, che consiste nel dolore del peccato commesso accompagnato dal proposito di non peccare in avvenire. Il secondo è la confessione orale, nella quale il peccatore confessa integralmente al suo sacerdote tutti i peccati di cui ha memoria. Il terzo è la penitenza per i peccati, secondo quanto stabilisce il sacerdote. Si soddisfa a ciò specialmente con la preghiera, col digiuno e con l'elemosina.

Forma di questo sacramento sono le parole dell'assoluzione, che il sacerdote pronuncia quando dice: «Io ti assolvo». Ministro di questo sacramento è il sacerdote, che può assolvere con autorità ordinaria o delegata dal proprio superiore. Effetto di questo sacramento è l'assoluzione dai peccati.

1324 Quintum sacramentum est **extrema unctio**, cuius **materia** est oleum olivae per episcopum benedictum. Hoc sacramentum nisi infirmo, de cuius morte timetur, dari non debet; qui in his locis ungendus est: in oculis propter visum, in auribus propter auditum, in naribus propter odoratum, in ore propter gustum vel locutionem, in manibus propter tactum, in pedibus propter gressum, in renibus propter delectationem ibidem vigentem.

Forma huius sacramenti est haec: «Per istam sanctam unctionem et suam piissimam misericordiam indulgeat tibi Dominus, quicquid deliquisti per visum», et similiter in aliis membris.

1325 **Minister** huius sacramenti est sacerdos. **Effectus** vero est mentis sanatio et, in quantum animae expedit, ipsius etiam corporis. De hoc sacramento inquit beatus Iacobus Apostolus: «Infirmatur quis in vobis? Inducat presbyteros Ecclesiae, ut orent super eum, ungentes eum oleo in nomine Domini; et oratio fidei salvabit infirmum, et alleviabit eum Dominus, et si in peccatis sit, dimittentur ei» [*Iac 5,14s*].

1326 Sextum est sacramentum **ordinis**, cuius **materia** est illud, per cuius traditionem confertur ordo: sicut presbyteratus traditur per calicis cum vino et patenae cum pane porrectionem; diaconatus vero per libri Evangeliorum dationem; subdiaconatus vero per calicis vacui cum patena vacua superposita traditionem; et similiter de aliis per rerum ad ministeria sua pertinentium assignationem.

Forma sacerdotii talis est: «Accipe potestatem offerendi sacrificium in Ecclesia pro vivis et mortuis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti». Et sic de aliorum ordinum formis, prout in Pontificali Romano late continetur. Ordinarius **minister** huius sacramenti est episcopus. **Effectus** augmentum gratiae, ut quis sit idoneus Christi minister.

1327 Septimum est sacramentum **matrimonii**, quod est signum coniunctionis Christi et Ecclesiae secundum Apostolum dicentem: «Sacramentum hoc magnum est: ego autem dico in Christo et in Ecclesia» [*Eph 5,32*]. **Causa efficiens** matrimonii regulariter est mutuus consensus per verba de praesenti expressus.

Assignatur autem **triplex bonum** matrimonii. Primum est proles suscipienda et educanda ad cultum Dei. Secundum est fides, quam unus coniugum alteri servare debet. Tertium indivisibilitas matrimonii, propter hoc quod significat indivisibilem coniunctionem Christi et Ecclesiae. Quamvis autem ex causa fornicationis liceat tori separationem facere, non tamen aliud matrimonium contrahere fas est, cum matrimonii vinculum legitime contracti perpetuum sit.

1328 His omnibus explicatis praedicti Armenorum oratores nomine suo et sui patriarchae et omnium Armenorum, hoc saluberrimum synodale decretum cum omnibus suis capitulis, declarationibus, diffinitionibus, traditionibus, praeceptis et statutis omnemque doctrinam in ipso descriptam necnon quic-

Quinto sacramento è l' **estrema unzione**, la cui **materia** è l'olio d'oliva benedetto dal vescovo. Questo sacramento deve essere amministrato solo a un infermo di cui si teme la morte; egli deve essere unto in queste parti: sugli occhi per la vista, sulle orecchie per l'udito, sulle narici per l'odorato, sulla bocca per il gusto e la parola, sulle mani per il tatto, sui piedi per il movimento, sui reni per il piacere che lì risiede. 1324

La **forma** del sacramento è questa: «Per questa unzione e per la sua piissima misericordia, il Signore ti perdoni tutto ciò che hai commesso con la vista», ed espressioni simili si pronunceranno nell'ungere le altre parti.

Ministro di questo sacramento è il sacerdote. **Effetto** è la salute della 1325
mente, e, se giova all'anima, anche quella del corpo. Di questo sacramento il beato apostolo Giacomo dice: «Chi è malato chiami a sé i presbiteri della chiesa e preghino su di lui, dopo averlo unto con olio nel nome del Signore. E la preghiera fatta con fede salverà il malato: il Signore lo rialzerà: e se ha commesso peccati, gli saranno perdonati» [*Gc 5,14s*].

Il sesto è il sacramento dell' **ordine**. Materia di esso è ciò la cui conse- 1326
gna conferisce l'Ordine. Così il presbiterato è trasmesso con la consegna del calice col vino e della patena col pane; il diaconato con la consegna del libro degli Evangeli; il suddiaconato, con la consegna di un calice vuoto con sopra una patena vuota. E così per gli altri gradi del sacerdozio vale la consegna delle cose inerenti al ministero relativo.

La **forma** del sacerdozio è la seguente: «Ricevi il potere di offrire il sacrificio nella chiesa, per i vivi e per i morti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo». Per gli altri ordini si userà la forma riportata per esteso nel pontificale romano. **Ministro** ordinario di questo sacramento è il vescovo. L' **effetto** consiste nell'aumento della grazia, perché l'ordinato sia un degno ministro di Cristo.

Settimo è il sacramento del **matrimonio**, simbolo dell'unione di Cristo 1327
e della chiesa, secondo le parole dell'apostolo: «Questo mistero è grande; lo dico in riferimento a Cristo e alla chiesa» [*Ef 5,32*]. **Causa efficiente** del sacramento è, secondo la regola, il mutuo consenso, espresso oralmente di persona.

Triplice è lo **scopo** del matrimonio: il primo consiste nell'accettare la prole e educarla al culto di Dio; il secondo nella fedeltà, che un coniuge deve osservare nei confronti dell'altro; il terzo nella indissolubilità del matrimonio, perché essa significa l'unione indissolubile di Cristo e della chiesa. Infatti, sebbene a causa dell'infedeltà sia permesso un regime di separazione, non è lecito, però, contrarre un altro matrimonio, poiché il vincolo del matrimonio legittimamente contratto è perpetuo.

[*Seguono: 6) il simbolo pseudo-atanasiano (*75-76); 7) il decreto di unione con i greci (*1300-1308); 8) un decreto su certe feste da celebrare insieme alla chiesa romana; poi si conclude con le parole:*]

Dopo che fu definito tutto questo, i predetti ambasciatori degli Armeni, a 1328
nome proprio, del loro patriarca e di tutti gli Armeni, accettano, ricevono e abbracciano con ogni devozione e obbedienza questo decreto sinodale portatore di salvezza, con tutti i suoi capitoli, dichiarazioni, definizioni, insegna-

quid tenet et docet sancta Sedes Apostolica et Romana Ecclesia, cum omni devotione et obedientia acceptant, suscipiunt et amplectuntur. Illos quoque Doctores et sanctos Patres, quos Ecclesia Romana approbat, ipsi reverenter suscipiunt. Quascunque vero personas et quicquid ipsa Ecclesia Romana reprobat et damnat, ipsi pro reprobatis et damnatis habent.

1330-1353: Bulla unionis Coptorum Aethiopumque *Cantate Domino*, 4 Febr. 1442 (1441 stilo Florent.)

Decretum pro Iacobitis

1330 Sacrosancta Romana Ecclesia, Domini et Salvatoris nostri voce fundata, firmiter credit, profitetur et praedicat, unum verum Deum omnipotentem, incommutabilem et aeternum, Patrem et Filium et Spiritum Sanctum, unum in essentia, trinum in personis: Patrem ingenitum, Filium ex Patre genitum, Spiritum Sanctum ex Patre et Filio procedentem. Patrem non esse filium aut Spiritum Sanctum; Filium non esse Patrem aut Spiritum Sanctum; Spiritum Sanctum non esse Patrem aut Filium: sed Pater tantum Pater est, Filius tantum Filius est, Spiritus Sanctus tantum Spiritus Sanctus est. Solus Pater de substantia sua genuit Filium, solus Filius de solo Patre est genitus, solus Spiritus Sanctus simul de Patre procedit et Filio. Hae tres personae sunt unus Deus, et non tres dii: quia trium est una substantia, una essentia, una natura, una divinitas, una immensitas una aeternitas, omniaque sunt unum, ubi non obviat relationis oppositio.[1]

1331 «Propter hanc unitatem Pater est totus in Filio, totus in Spiritu Sancto; Filius totus est in Patre, totus in Spiritu Sancto; Spiritus Sanctus totus est in Patre, totus in Filio. Nullus alium aut praecedit aeternitate, aut excedit magnitudine, aut superat potestate. Aeternum quippe et sine initio est, quod Filius de Patre exstitit; et aeternum ac sine initio est, quod Spiritus Sanctus de Patre Filioque procedit».[1] Pater quidquid est aut habet, non habet ab alio, sed ex se, et est principium sine principio. Filius quidquid est aut habet, habet a Patre, et est principium de principio: Spiritus Sanctus quidquid est aut habet, habet a Patre simul et Filio. Sed Pater et Filius non duo principia Spiritus Sancti, sed unum principium, sicut Pater et Filius et Spiritus Sanctus non tria principia creaturae, sed unum principium.

1332 Quoscumque ergo adversa et contraria sentientes damnat, reprobat et anathematizat et a Christi corpore, quod est Ecclesia, alienos esse denuntiat.

*1330 [1] Questo principio fondamentale della teologia trinitaria fu forse formulato per la prima volta da Anselmo di Canterbury, *De processione Spiritus Sancti* 1 (F S. Schmitt, *Sancti Anselmi Cantuariensis Opera Omnia* 2 [Edimburgo 1946] 180_{24}-181_4 181_{2-4}), = c. 2 (PL 158, 288C).

menti, precetti e statuti e tutta la dottrina in esso contenuta, nonché tutto quello che ritiene e insegna la santa sede apostolica e la chiesa romana. Essi inoltre accettano con venerazione i dottori e i santi padri approvati dalla chiesa romana. Qualsiasi persona o dottrina da questa riprovata e condannata, anch'essi la considerano riprovata e condannata.

1330-1353: Bolla *Cantate Domino* sull'unione con i copti e gli etiopi, 4 febbr. 1442 (1441 secondo la datazione fiorentina)

Ed.: G. Hofmann, *Concilium Florentinum* ... (cf. *1300°) I/III (Roma 1944) 47-51 62 (n. 258) / idem, *Documenta* ... (cf. *1300°) III. *De unione Coptorum, Syrorum, Chaldaeorum Maronitarumque Cypri* (TD ser. theol. 22; Roma [2]1951) 32-38 40 / MaC 31B, 1735D-1741E / HaC 9, 1023A-1028D / BullTau 5, 59b-64b / BullCocq 3/III, 37bss / COD 570_{20}-582_7.

Decreto per i giacobiti

La sacrosanta chiesa romana, fondata dalla parola del nostro Signore e 1330
Salvatore, crede fermamente, professa e predica un solo vero Dio, onnipotente, immutabile e eterno, Padre, Figlio e Spirito Santo; uno nell'essenza, trino nelle persone, Padre non generato, Figlio generato dal Padre, Spirito Santo procedente dal Padre e dal Figlio; crede che il Padre non è il Figlio o lo Spirito Santo, che il Figlio non è il Padre o lo Spirito Santo, che lo Spirito Santo non è il Padre o il Figlio; ma che il Padre è soltanto Padre, il Figlio è soltanto Figlio, lo Spirito Santo è soltanto Spirito Santo. Solo il Padre ha generato il Figlio dalla sua sostanza. Solo il Figlio è stato generato dal solo Padre. Solo lo Spirito Santo procede nello stesso tempo dal Padre e dal Figlio. Queste tre persone sono un solo Dio, non tre dei, poiché dei tre una sola è la sostanza, una l'essenza, una la natura, una la divinità, una l'immensità, una l'eternità, e tutte le cose sono una cosa sola, dove non si opponga la relazione.[1]

«Per questa unità il Padre è tutto nel Figlio, tutto nello Spirito Santo; il 1331
Figlio tutto nel Padre, tutto nello Spirito Santo; lo Spirito Santo è tutto nel Padre, tutto nel Figlio. Nessuno precede l'altro per eternità, o lo sorpassa in grandezza, o lo supera per potenza. È eterno, infatti, e senza principio che il Figlio ha origine dal Padre, e eterno e senza principio che lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio».[1] Tutto quello che il Padre è o ha, non lo ha da un altro, ma da se stesso ed è principio senza principio. Tutto ciò che il Figlio è o ha, lo ha dal Padre, ed è principio da principio. Tutto ciò che lo Spirito Santo è o ha, lo ha dal Padre e dal Figlio insieme. Ma il Padre e il Figlio non sono due princìpi dello Spirito Santo, ma un solo principio, come il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo non sono tre princìpi della creazione, ma un solo principio.

Essa condanna, perciò, riprova e colpisce con anatema tutti quelli che 1332
credono cose diverse e contrarie e li dichiara separati dal corpo di Cristo, che

*1331 [1] Cf. Fulgenzio di Ruspe, *De fide seu de regula fidei ad Petrum* 1, n. 4 (J. Fraipont: CpChL 91A [1968] 714 / PL 65, 674AB)

Hinc damnat Sabellium personas confundentem et ipsarum distinctionem realem penitus auferentem. Damnat Arianos, Eunomianos, Macedonianos solum Patrem Deum verum esse dicentes, Filium autem et Spiritum Sanctum in creaturarum ordine collocantes. Damnat et quoscumque alios, gradus seu inaequalitatem in Trinitate facientes.

1333 Firmissime credit, profitetur et praedicat, unum verum Deum Patrem et Filium et Spiritum Sanctum, esse omnium visibilium et invisibilium creatorem, qui quando voluit, bonitate sua universas, tam spiritales quam corporales, condidit creaturas, bonas quidem, quia a summo bono factae sunt, sed mutabiles, quia de nihilo factae sunt, nullamque mali asserit esse naturam, quia omnis natura, in quantum natura est, bona est.

1334 Unum atque eundem Deum Veteris et Novi Testamenti, hoc est, Legis et Prophetarum atque Evangelii profitetur auctorem, quoniam eodem Spiritu Sancto inspirante utriusque Testamenti Sancti locuti sunt, quorum libros suscipit et veneratur, qui titulis sequentibus continentur:

1335 Quinque Moysi id est Genesi, Exodo, Levitico, Numeris, Deuteronomio; Iosue, Iudicum, Ruth, Quatuor Regum, Duobus Paralipomenon, Esdra, Neemia, Tobia, Iudith, Hester, Iob, Psalmis David, Parabolis, Ecclesiaste, Canticis Canticorum, Sapientia, Ecclesiastico, Isaya, Ieremia, Baruch, Ezechiele, Daniele, Duodecim Prophetis Minoribus id est Osee, Iohele, Amos, Abdia, Iona, Michea, Naum, Abachuc, Sophonia, Ageo, Zacharia, Malachia; Duobus Machabaeorum, Quatuor Evangeliis, Mathaei, Marci, Lucae, Iohannis; Quatuordecim Epistolis Pauli, Ad Romanos, Duabus ad Corinthios, Ad Galatas, Ad Ephesios, Ad Philipenses, Duabus ad Thesalonicenses, Ad Colocenses, Duabus ad Timotheum, Ad Titum, Ad Philemonem, Ad Hebraeos; Petri duabus; Tribus Iohannis; Una Iacobi; Una Iudae; Actibus Apostolorum et Apocalypsi Iohannis.

1336 Propterea Manichaeorum anathematizat insaniam, qui duo prima principia posuerunt, unum visibilium, aliud invisibilium; et alium Novi Testamenti Deum, alium Veteris esse dixerunt.

1337 Firmiter credit, profitetur et praedicat, unam ex Trinitate personam, verum Deum, Dei Filium ex Patre genitum, Patri consubstantialem et coaeternum, in plenitudine temporis, quam divini consilii inscrutabilis altitudo disposuit, propter salutem humani generis veram hominis integramque naturam ex immaculato utero Mariae Virginis assumpsisse et sibi in unitatem personae copulasse tanta unitate, ut quidquid ibi Dei est, non sit ab homine separatum, et quidquid est hominis, non sit a deitate divisum, sitque unus et idem indivisus, utraque natura in suis proprietatibus permanente, Deus et homo, Dei Filius et hominis filius, «aequalis Patri secundum divinitatem, minor Patre secundum humanitatem» [*Symbolum pseudo-Athanasianum:* *76], immortalis et aeternus ex natura divinitatis, passibilis et temporalis ex condicione assumptae humanitatis.

1338 Firmiter credit, profitetur et praedicat, Dei Filium in assumpta humanitate ex Virgine vere natum, vere passum, vere mortuum et sepultum, vere ex mortuis resurrexisse, in caelum ascendisse, sedereque ad dexteram Patris, et venturum in fine saeculorum ad vivos mortuosque iudicandos.

è la chiesa. Condanna quindi Sabellio che confonde le persone e elimina completamente la distinzione reale delle stesse, condanna gli ariani, gli eunomiani, i macedoniani, secondo i quali solo il Padre è vero Dio, collocando il Figlio e lo Spirito Santo nell'ordine delle creature. Condanna anche chiunque altro introduca gradi o diseguaglianza nella Trinità.

Crede fermissimamente, professa e predica, che un solo vero Dio, Padre, 1333
Figlio e Spirito Santo, è il creatore di tutte le cose visibili e invisibili, il quale, quando volle, creò per sua bontà tutte le creature spirituali e corporali, buone, naturalmente, perché hanno origine dal sommo bene, ma mutevoli, perché fatte dal nulla; afferma che non vi è natura cattiva in se stessa, perché ogni natura, in quanto tale, è buona.

La chiesa confessa un solo identico Dio come autore dell' Antico e 1334
del Nuovo Testamento, cioè della legge e dei profeti, nonché del Vangelo, perché i santi dell'uno e dell'altro Testamento hanno parlato sotto l'ispirazione del medesimo Spirito Santo. Di questi accetta e venera i libri compresi sotto i seguenti titoli:

I cinque libri di Mosè, cioè: Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuterono- 1335
mio; i libri di Giosuè, dei Giudici, di Ruth, i quattro dei Re, i due dei Paralipomeni, Esdra, Neemia, Tobia, Giuditta, Ester, Giobbe, i Salmi di David, i Proverbi, l'Ecclesiaste, il Cantico dei Cantici, la Sapienza, l'Ecclesiastico, Isaia, Geremia, Baruc, Ezechiele, Daniele, i dodici Profeti minori, cioè: Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Naum, Abacuc, Sofonia, Aggeo, Zaccaria, Malachia; i due dei Maccabei, i quattro Evangeli di Matteo, Marco, Luca e Giovanni; le quattordici lettere di Paolo: ai Romani, due ai Corinti, ai Galati, agli Efesini, ai Filippesi, due ai Tessalonicesi, ai Colossesi, due a Timoteo, a Tito, a Filemone, agli Ebrei; le due lettere di Pietro, le tre di Giovanni, una di Giacomo; una di Giuda; gli Atti degli apostoli, e l'Apocalisse di Giovanni.

La chiesa condanna con anatema la demenza dei manichei, che ammette- 1336
vano due princìpi primi, uno delle cose visibili, l'altro di quelle invisibili e dicevano che altro è il Dio del nuovo Testamento, altro quello dell'antico.

Essa crede fermamente, professa e predica che una delle persone della 1337
Trinità, vero Dio Figlio di Dio, generato dal Padre, consostanziale e coeterno col Padre, nella pienezza dei tempi stabilita dalla inscrutabile profondità del divino consiglio, ha assunto la vera e integra natura umana dall'utero immacolato della vergine Maria per la salvezza del genere umano e l'ha congiunta a sé nell'unità della persona, con tale vincolo di unità che tutto quello che ivi è di Dio non è separato dall'uomo, e quello che ivi è dell'uomo non è diviso dalla divinità; ed è un solo essere e indiviso, rimanendo l'una e l'altra natura con le sue proprietà, Dio e uomo, figlio di Dio e figlio dell'uomo, «uguale al Padre secondo la divinità, minore del Padre secondo l'umanità» [*Simbolo pseudo-atanasiano:* *76], immortale ed eterno per la natura divina, soggetto alla sofferenza e al tempo per la condizione umana che ha assunto.

La chiesa crede fermamente, professa e predica che il Figlio di Dio nell'u- 1338
manità che ha assunto è veramente nato dalla Vergine, ha veramente sofferto, è veramente morto ed è stato sepolto, è veramente risorto dai morti, è asceso al cielo, siede alla destra del Padre, e verrà alla fine dei secoli a giudicare i vivi e i morti.

1339 Anathematizat autem, exsecratur et damnat omnem haeresim contraria sapientem. Et primo damnat Ebionem, Cerinthum, Marcionem, Paulum Samosatenum, Photinum omnesque similiter blasphemantes, qui percipere non valentes unionem personalem humanitatis ad Verbum, Iesum Christum Dominum nostrum verum Deum esse negaverunt, ipsum purum hominem confitentes, qui divinae gratiae participatione maiore, quam sanctioris vitae merito suscepisset, divinus homo diceretur.

1340 Anathematizat etiam Manichaeum cum sectatoribus suis, qui Dei Filium non verum corpus, sed phantasticum sumpsisse somniantes, humanitatis in Christo veritatem penitus sustulerunt.

1341 Nec non Valentinum asserentem, Dei Filium nihil de Virgine Matre cepisse, sed corpus caeleste sumpsisse, atque ita transisse per uterum Virginis, sicut per aquaeductum defluens aqua transcurrit.

1342 Arium etiam, qui asserens, corpus ex Virgine assumptum anima caruisse, voluit loco animae fuisse deitatem.

1343 Apollinarem quoque, qui intelligens, si anima corpus informans negetur in Christo, humanitatem veram ibidem non fuisse, solam posuit animam sensitivam, sed deitatem Verbi vicem rationalis animae tenuisse.

1344 Anathematizat etiam Theodorum Mopsuestenum atque Nestorium asserentes, humanitatem Dei Filio unitam esse per gratiam et ob id duas in Christo esse personas, sicut duas fatentur esse naturas, cum intelligere non valerent, unionem humanitatis ad Verbum hypostaticam exstitisse, et propterea negarent Verbi subsistentiam accepisse. Nam secundum hanc blasphemiam non Verbum caro factum est, sed Verbum per gratiam habitavit in carne, hoc est, non Dei Filius homo factus est, sed magis Dei Filius habitavit in homine.

1345 Anathematizat etiam, exsecratur et damnat Eutychen archimandritam, qui cum intelligeret, iuxta Nestorii blasphemiam veritatem incarnationis excludi, et propterea oportere, quod ita Dei Verbo unita esset humanitas, ut deitatis et humanitatis una esset eademque persona, ac etiam capere non posset, stante pluralitate naturarum, unitatem personae, sicut deitatis et humanitatis in Christo unam posuit esse personam, ita unam asseruit esse naturam, volens ante unionem dualitatem fuisse naturarum, sed in unam naturam in assumptione transiisse, maxima blasphemia et impietate concedens aut humanitatem in deitatem, aut deitatem in humanitatem esse conversam.

1346 Anathematizat etiam, exsecratur et damnat Macarium Antiochenum omnesque similia sapientes, qui, licet vere de naturarum dualitate et personae unitate sentiret, tamen circa Christi operationes enormiter oberravit dicens, in Christo utriusque naturae unam fuisse operationem unamque voluntatem. Hos omnes cum haeresibus suis anathematizat sacrosancta Romana Ecclesia, affirmans in Christo duas esse voluntates duasque operationes.

Essa colpisce con l'anatema, maledice e condanna ogni eresia che professi dottrine contrarie. E, in primo luogo, condanna Ebione, Cerinto, Marcione, Paolo di Samosata, Fotino e tutti quelli che proferiscono simili bestemmie, i quali, incapaci di comprendere l'unione personale dell'umanità col Verbo, hanno negato che Gesù Cristo, nostro Signore, sia vero Dio, riconoscendo lo stesso come semplice uomo; egli sarebbe detto uomo divino per una maggior partecipazione alla grazia divina ricevuta per merito di una vita più santa. 1339

La chiesa colpisce con l'anatema anche Manicheo e i suoi seguaci, i quali vaneggiando che il Figlio di Dio non ha assunto un corpo vero, ma solo apparente, annullarono del tutto la verità dell'umanità nel Cristo. 1340

Inoltre condanna Valentino, il quale afferma che il Figlio di Dio non ha ricevuto nulla dalla vergine Madre, ma che ha assunto un corpo celeste ed è passato attraverso l'utero della Vergine, proprio come l'acqua scorre attraverso un acquedotto. 1341

Anche Ario il quale, asserendo che il corpo assunto dalla Vergine mancava dell'anima, pretese che al suo posto vi fosse la divinità. 1342

Così pure condanna Apollinare, il quale, ben comprendendo che negando che l'anima informa il corpo non vi sarebbe più vera umanità nel Cristo, gli attribuì solo l'anima sensitiva, mentre la natura divina del Verbo sostituirebbe l'anima razionale. 1343

Essa colpisce con l'anatema anche Teodoro di Mopsuestia e Nestorio, i quali affermano che l'umanità è unita al Figlio di Dio per mezzo della grazia, e perciò in Cristo vi sono due persone, come ammettono esservi due nature; non riuscendo a comprendere che l'unione dell'umanità col Verbo è ipostatica, negarono che essa abbia ricevuto la sussistenza del Verbo. Secondo questa affermazione blasfema, il Verbo non si è fatto carne, ma per mezzo della grazia il Verbo ha abitato nella carne, cioè non il Figlio di Dio si è fatto uomo ma, piuttosto, il Figlio di Dio ha abitato nell'uomo. 1344

Colpisce con l'anatema, maledice e condanna l'archimandrita Eutiche. Questi comprese che secondo l'eresia di Nestorio veniva annullata la verità dell'incarnazione e che, quindi, era necessario che l'umanità fosse unita al Verbo di Dio in modo che vi fosse una sola e medesima persona per la divinità e l'umanità; ma non potendo capire, data la pluralità delle nature, l'unità della persona, come ammise in Gesù Cristo una sola persona per la divinità e l'umanità, così affermò esservi una sola natura, volendo che prima dell'unione vi fosse una dualità di nature, trasformata in unità nel momento dell'assunzione, ammettendo con somma empietà che, o l'umanità si era trasformata nella divinità, o la divinità nell'umanità. 1345

Colpisce con l'anatema, maledice e condanna Macario di Antiochia e tutti quelli che seguono dottrine simili. Questi nonostante una giusta dottrina delle due nature e dell'unità della persona, errò enormemente circa le operazioni del Cristo, dicendo che nel Cristo una sola era l'operazione e una sola la volontà di entrambe le nature. La sacrosanta chiesa romana condanna tutti questi con le loro eresie, affermando che nel Cristo due sono le volontà e due le operazioni. 1346

1347 Firmiter credit, profitetur et docet, neminem umquam ex viro feminaque conceptum a diaboli dominatu fuisse liberatum, nisi per fidem[1] mediatoris Dei et hominum Iesu Christi [*cf. 1Tm 2,5*] Domini nostri, qui sine peccato conceptus, natus et mortuus, humani generis hostem, peccata nostra delendo, solus sua morte prostravit, et regni caelestis introitum, quem primus homo peccato proprio cum omni successione perdiderat, reseravit, quem aliquando venturum omnia Veteris Testamenti sacra sacrificia, sacramenta, ceremoniae praesignarunt.

1348 Firmiter credit, profitetur et docet, legalia Veteris Testamenti, seu Mosaicae legis, quae dividuntur in ceremonias, sacra sacrificia, sacramenta, quia significandi alicuius futuri gratia fuerant instituta, licet divino cultui illa aetate congruerunt, significato per illa Domino nostro Iesu Christo adveniente cessasse, et Novi Testamenti sacramenta coepisse. Quemcumque etiam post passionem in legalibus spem ponentem et illis velut ad salutem necessariis se subdentem, quasi Christi fides sine illis salvare non posset, peccasse mortaliter. Non tamen negat a Christi passione usque ad promulgatum Evangelium illa potuisse servari, dum tamen minime ad salutem necessaria crederentur, sed post promulgatum Evangelium sine interitu salutis aeternae asserit non posse servari.

Omnes ergo post illud tempus circumcisionis et sabbati reliquorumque legalium observatores alienos a Christi fide denuntiat et salutis aeternae minime posse esse participes, nisi aliquando ab iis erroribus resipiscant. Omnibus igitur, qui christiano nomine gloriantur, praecipit omnino, quocumque tempore, vel ante vel post baptismum, a circumcisione cessandum; quoniam sive quis in ea spem ponat, sive non, sine interitu salutis aeternae observari omnino non potest.

1349 Circa pueros vero propter periculum mortis, quod potest saepe contingere, cum ipsis non possit alio remedio subveniri, nisi per sacramentum baptismi, per quod eripiuntur a diaboli dominatu et in Dei filios adoptantur, admonet, non esse per quadraginta aut octoginta dies seu aliud tempus iuxta quorundam observantiam sacrum baptisma differendum, sed quamprimum commode fieri potest, debere conferri, ita tamen, quod mortis imminente periculo mox sine ulla dilatione baptizentur, etiam per laicum vel mulierem, in forma Ecclesiae, si desit sacerdos, quemadmodum in decreto Armenorum plenius continetur [**1315*].

1350 Firmiter credit, profitetur et praedicat, omnem creaturam Dei bonam,[1] «nihilque reiciendum, quod cum gratiarum actione percipitur» [*1Tm 4,4*], quia, iuxta verbum Domini, «non quod intrat in os, coinquinat hominem» [*Mt 15,11*], illamque Mosaicae legis ciborum mundorum et immundorum differentiam ad ceremonialia asserit pertinere, quae surgente Evangelio transierunt et efficacia esse desierunt. Illam etiam Apostolorum prohibitio-

***1347** [1] Così sia il testo originale della bolla che Fulgenzio di Ruspe, *De fide seu de regula fidei ad Petrum* 26, n. 69 (J. Fraipont - C. Lambot: CpChL 91A [1968] 753 / PL 65, 701A [= n. 67]), da cui queste parole sono tolte; altri invece di «fidem» pongono con il concilio di Trento (*1513) il termine «meritum» («al di fuori dei meriti ... Gesù Cristo»).

Crede fermamente, professa e insegna che mai uno concepito da uomo e da donna è stato liberato dal dominio del demonio, se non per la fede[1] nel mediatore tra Dio e gli uomini Gesù Cristo [*cf. 1Tm 2,5*] nostro Signore. Questi, concepito, nato e morto senza peccato, ha vinto da solo con la sua morte il nemico del genere umano, cancellando i nostri peccati, ed ha riaperto le porte del regno celeste, che il primo uomo a causa del suo peccato aveva perso con tutta la sua discendenza, questo di cui tutti i santi sacrifici, i sacramenti e le cerimonie dell'antico testamento prefigurarono il ritorno. 1347

La chiesa crede fermamente, professa e insegna che le prescrizioni legali dell'Antico Testamento, cioè della legge mosaica, che si dividono in cerimonie, sacrifici sacri e sacramenti, proprio perché istituite per significare qualche cosa di futuro, benché adeguate al culto divino in quell'epoca, dal momento che è venuto il nostro signore Gesù Cristo, da esse prefigurato, sono cessate e sono cominciati i sacramenti della nuova alleanza. Essa insegna che pecca mortalmente chiunque ripone, anche dopo la passione, la propria speranza in quelle prescrizioni legali e le osserva quasi fossero necessarie alla salvezza, e la fede nel Cristo non potesse salvare senza di esse. La chiesa non nega tuttavia che nel tempo che intercorre tra la passione del Cristo e la promulgazione dell'Evangelo, esse potessero osservarsi, anche se non fossero ritenute necessarie alla salvezza. Ma dopo l'annuncio del Vangelo non possono più essere osservate, pena la perdita della salvezza eterna. 1348

Essa, quindi, denuncia come separati dalla fede del Cristo e esclusi dalla vita eterna, salvo che si pentano dei loro errori, tutti quelli che, dopo quel tempo, osservano la circoncisione, il sabato e le altre prescrizioni legali. Comanda dunque, senza eccezione, a tutti quelli che si gloriano del nome di cristiani di non praticare la circoncisione sia prima che dopo il battesimo perché, anche se uno non vi ripone alcuna speranza, non può in alcun modo essere praticata senza perdere la salvezza eterna.

Quanto ai bambini, dato il pericolo di morte spesso incombente, poiché non possono essere aiutati se non col sacramento del battesimo, che li libera dal dominio del demonio e li rende figli adottivi di Dio, la chiesa ammonisce che il battesimo non sia differito per quaranta o ottanta giorni, secondo certe usanze, ma sia amministrato il più presto possibile, avendo cura che, in imminente pericolo di morte, siano battezzati subito senza alcun ritardo, anche da un laico o da una donna, in mancanza del sacerdote, nella forma prevista dalla chiesa, com'è indicato in modo completo nel decreto per gli Armeni [**1315*]. 1349

La chiesa crede fermamente, confessa e annuncia che tutto ciò che è stato creato da Dio è buono[1] «e nulla è da scartarsi, quando lo si prende con rendimento di grazie» [*1Tm 4,4*]; poiché, secondo l'espressione del Signore «non quello che entra nella bocca rende l'uomo impuro» [*Mt 15,11*], e afferma che quella differenza della legge mosaica tra cibi puri e impuri riguarda le prescrizioni per le cerimonie, superate e annullate con l'annuncio dell'evangelo. Anche il comando degli apostoli di astenersi dalle «carni offerte agli ido- 1350

***1350** [1] Cf. Fulgenzio di Ruspe, *De fide seu de regula fidei ad Petrum* 42, n. 85 (J. Fraipont - C. Lambot: CpChL 91A [1968] 758 / PL 65, 704CD [= n. 83]).

nem «ab immolatis simulacrorum et sanguine et suffocato» [*Act 15,29*] dicit illi tempori congruisse, quo ex Iudaeis atque gentilibus, qui antea diversis ceremoniis moribusque vivebant, una surgebat Ecclesia, ut cum Iudaeis etiam gentiles aliquid communiter observarent, et in unum Dei cultum fidemque conveniendi praeberetur occasio et dissensionis materia tolleretur, cum Iudaeis propter antiquam consuetudinem sanguis et suffocatum abominabilia viderentur et esu immolatitii poterant arbitrari gentiles ad idololatriam redituros. Ubi autem eo usque propagata est christiana religio, ut nullus in ea Iudaeus carnalis appareat, sed omnes ad Ecclesiam transeuntes in eosdem ritus Evangelii ceremoniasque conveniant, credentes «omnia munda mundis» [*Tt 1,15*], illius apostolicae prohibitionis causa cessante, etiam cessavit effectus.

Nullam itaque cibi naturam condemnandam esse denuntiat, quem societas admittit humana, nec inter animalia discernendum per quemcumque, sive virum sive mulierem, et quocumque genere mortis intereant, quamvis pro salute corporis, pro virtutis exercitio, pro regulari et ecclesiastica disciplina possint et debeant multa non negata dimitti, quia, iuxta Apostolum, «omnia licent, sed non omnia expediunt» [*1Cor 6,12; 10,23*].

1351 Firmiter credit, profitetur et praedicat, «nullos extra catholicam Ecclesiam exsistentes, non solum paganos»,[1] sed nec Iudaeos aut haereticos atque schismaticos, aeternae vitae fieri posse participes, sed in ignem aeternum ituros, «qui paratus est diabolo et angelis eius» [*Mt 25,41*], nisi ante finem vitae eidem fuerint aggregati, tantumque valere ecclesiastici corporis unitatem, ut solum in ea manentibus ad salutem ecclesiastica sacramenta proficiant, et ieiunia, eleemosynae ac cetera pietatis officia et exercitia militiae christianae praemia aeterna parturiant. «Neminemque, quantascumque eleemosynas fecerit, etsi pro Christi nomine sanguinem effuderit, posse salvari, nisi in catholicae Ecclesiae gremio et unitate permanserit».[2]

1352 Verum quia in suprascripto decreto Armenorum non est explicata forma verborum, quibus in consecratione corporis et sanguinis Domini sacrosancta Romana Ecclesia, Apostolorum Petri et Pauli doctrina et auctoritate firmata, semper uti consuevit, illam praesentibus duximus inserendam. In consecratione corporis Domini hac utitur forma verborum: «Hoc est enim corpus meum»; sanguinis vero: «Hic est enim calix sanguinis mei, novi et aeterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum».

Panis vero triticeus, in quo sacramentum conficitur, an eo die, an antea decoctus sit, nihil omnino refert; dummodo enim panis substantia maneat, nullatenus dubitandum est, quin post praedicta verba consecrationis corporis a sacerdote cum intentione conficiendi prolata, mox in verum Christi corpus transsubstantietur.

*1351 [1] Fulgenzio di Ruspe, *De fide seu de regula fidei ad Petrum* 38, n. 81 (CpChL 91A, 757 / PL 65, 704A [= n. 79]).
[2] Ib. 39, n. 82 (CpChL 91A, 757 / PL 65, 704B [= n. 80]).

li, dal sangue e dagli animali soffocati» [*At 15,29*] era adatta a quel tempo in cui dai giudei e dai gentili, che prima vivevano secondo riti e costumi diversi, sorgeva una sola chiesa. Conveniva perciò che i giudei e i gentili avessero osservanze in comune e l'occasione di trovarsi d'accordo in un solo culto e in una sola fede in Dio, eliminando la materia di dissenso, in quanto ai giudei per antica tradizione il sangue e gli animali soffocati sembravano cose abominevoli e potevano pensare che i gentili tornassero all'idolatria col mangiare cose immolate. Ma quando la religione cristiana si fu così diffusa da non esservi più in essa alcun Giudeo secondo la carne, ma anzi, col passaggio alla chiesa, tutti condividevano gli stessi riti proposti dal vangelo, persuasi che «tutto è puro per i puri» [*Tt 1,15*], essendo cessata la ragione di quella proibizione, ne cessò anche l'effetto.

La chiesa dichiara, quindi, che nessuno dei cibi in uso tra gli uomini deve essere condannato, e che nessuno, uomo o donna che sia, deve far differenza tra gli animali, in qualunque modo uccisi; tuttavia per la salute del corpo, l'esercizio della virtù, per la disciplina imposta dalla regola o dalle norme ecclesiastiche, molte cose, anche se non vietate, possono o debbono essere tralasciate. Secondo l'apostolo, infatti, «tutto è lecito, ma non tutto è utile» [*1Cor 6,12; 10,23*].

La chiesa crede fermamente, confessa e annuncia che «nessuno di quelli 1351
che sono fuori della chiesa cattolica, non solo i pagani»,[1] ma anche i giudei o gli eretici e gli scismatici, potranno raggiungere la vita eterna, ma andranno nel fuoco eterno, «preparato per il diavolo e per i suoi angeli» [*Mt 25,41*], se prima della morte non saranno stati ad essa riuniti; crede tanto importante l'unità del corpo della chiesa, che, solo a quelli che in essa perseverano, i sacramenti della chiesa procureranno la salvezza, e i digiuni, le altre opere di pietà e gli esercizi della milizia cristiana ottengono il premio eterno. «Nessuno, per quante elemosine abbia fatto e persino se avesse versato il sangue per il nome di Cristo può essere salvo, se non rimane nel grembo e nell'unità della chiesa cattolica».[2]

[*Seguono i decreti per i greci e gli armeni.*]

Ma poiché nel decreto per gli armeni, riportato sopra, non si parla della 1352
formula che la santa chiesa romana, confermata dalla dottrina e dall'autorità degli apostoli Pietro e Paolo, ha sempre usato nella consacrazione del corpo e del sangue del Signore, abbiamo deciso di inserirla qui. Ecco la formula usata nella consacrazione del corpo del Signore: «Questo è il mio corpo». In quella del sangue, invece: «Questo è il calice del mio sangue, per la nuova e eterna alleanza, mistero della fede, versato per voi e per molti in remissione dei peccati».

Quanto al pane di frumento, che serve per il sacramento, è del tutto indifferente che sia cotto quel giorno o prima; purché, infatti, rimanga la sostanza del pane, non vi è alcun dubbio che esso si transustanzi subito nel vero corpo di Cristo dopo le parole della consacrazione, pronunciate dal sacerdote con l'intenzione di fare ciò.

1353 Quoniam nonnullos asseritur quartas nuptias tamquam condemnatas respuere, ne peccatum, ubi non est, esse putetur, cum secundum Apostolum mortuo viro mulier sit ab eius lege soluta, et nubendi, cui vult, in Domino habeat facultatem [*cf. Rm 7,2; 1Cor 7,39*], nec distinguat, mortuo primo, secundo vel tertio, declaramus non solum secundas ac tertias, sed et quartas atque ulteriores, si aliquod canonicum impedimentum non obstet, licite contrahi posse. Commendatiores tamen dicimus, si ulterius a coniugio abstinentes in castitate permanserint, quia, sicut virginitatem viduitati, ita nuptiis castam viduitatem laude ac merito praeferendam esse censemus.

CALLISTUS III: 8 Apr. 1455 – 6 Aug. 1458

1355-1357: Const. *Regimini universalis* ad episcopum Magdeburg., Naumburg. et Halberstad., 6 Maii 1455

Questa costituzione è la conferma della bolla *Regimini universalis* del 2 luglio 1425 diretta da Martino V circa la stessa questione ai vescovi di Treviri, Lubecca e Olomouc (*Extravagantes communes*, l. III, tit. 5, c. 1: Frdb 2, 1269-1271). – *Ed.*: *Extravagantes communes*, l. III, tit. 5, c. 2 (Frdb 2, 1271s).

De usura et contractu census

1355 ... Nobis nuper exhibita petitio continebat,

quod licet a tanto tempore, cuius contrarii memoria non exsistit, in diversis Alemanniae partibus, pro communi hominum utilitate, inter habitatores et incolas partium earundem talis inoleverit hactenusque observata fuerit ... consuetudo,

quod ipsi habitatores et incolae, sive illi ex eis, quibus id pro suis statu et indemnitatibus expedire visum fuerit, super eorum bonis, domibus, agris, praediis, possessionibus et hereditatibus annuos marcarum, florenorum, seu grossorum monetae in partibus illis currentis reditus seu census vendentes, pro singulis ex marcis florenis sive grossis huiusmodi ab eis, qui illas vel illos, sive reditus sive census ipsos emerint, certum competens pretium in numerata pecunia secundum temporis qualitatem, prout ipsi vendentes et ementes in contractibus super his inter se firmaverunt, et recipere soliti fuere, illa ex domibus, terris, agris, praediis, possessionibus et hereditatibus praedictis, qui in huiusmodi contractibus expressi fuerunt, praedictorum solutione redituum et censuum efficaciter obligantes, in illorum vendentium favorem,

hoc adiecto,

quod ipsi pro rata, qua huiusmodi per eos receptam dictis ementibus restituerent in toto vel in parte pecuniam, a solutione redituum seu censuum huiusmodi restitutam pecuniam contingentium liberi forent penitus et immunes,

Si dice che alcuni non ammettano le quarte nozze ritenendole condannate; ma poiché non si deve considerare peccato ciò che non lo è ricordando che, secondo l'Apostolo, per la morte del marito, la donna è libera e può sposare chi vuole, purché ciò avvenga nel Signore [*cf. Rm 7,2; 1Cor 7,39*], né fa distinzione tra la morte del primo, del secondo o del terzo marito, dichiariamo che in assenza di impedimenti canonici, si possono lecitamente contrarre non solo seconde e terze nozze, ma anche quarte e oltre. Riteniamo tuttavia più lodevole rimanere nella castità, astenendosi da altre nozze, perché come la castità è da preferirsi alla vedovanza, così una casta vedovanza è da preferirsi alle nozze, per lode e merito.

NICCOLÒ V: 6 marzo 1447 – 24-25 marzo 1455

CALLISTO III: 8 aprile 1455 – 6 agosto 1458

1355-1357: Costituzione *Regimini universalis* al vescovo di Magdeburg, Naumburg e Halberstadt, 6 maggio 1455

Usura e contratti di rendita

... Un'istanza a Noi recentemente presentata riferiva 1355

che, da un tempo così lungo, del cui contrario non resta ricordo, in diverse parti della Germania, per la comune utilità degli uomini, fra gli abitanti e i residenti delle medesime regioni si è sviluppata, e fino ad ora è stata osservata tale ... consuetudine

e cioè che gli stessi abitanti e residenti, o piuttosto quelli fra loro a cui ciò sembrava conveniente per la loro condizione e per le loro indennità, vendendo le annuali entrate o rendite relative a loro beni, case, campi, poderi, possedimenti ed eredità, in marchi, fiorini o grossi, della moneta corrente in quelle regioni, per questi singoli marchi, fiorini o grossi, da quelli che avevano comprato quelle o quelli, sia come entrate sia come rendite, erano soliti ricevere un determinato prezzo adeguato in moneta contante secondo la modalità del tempo, in base a quanto era stato pattuito fra loro dai venditori e dai compratori nei relativi contratti, vincolando efficacemente – coloro che nei suddetti contratti sono stati descritti – le case, i terreni, i campi, i fondi, i possedimenti e le eredità di cui sopra con il pagamento delle suddette entrate o rendite in favore di quelli che hanno venduto,

e veniva aggiunto,

che costoro, secondo la quota con la quale restituissero in modo totale o parziale ai suddetti compratori il denaro ricevuto da loro, sarebbero stati interamente liberi ed esenti dal pagamento delle entrate o delle rendite che si riferissero a questo denaro restituito,

sed iidem ementes, etiamsi bona, domus, terrae, agri, possessiones et hereditates huiusmodi processu temporis ad omnimodae destructionis sive desolationis reducerentur opprobrium, pecuniam ipsam etiam agendo repetere non valerent.

1356 Apud aliquos tamen haesitationis versatur scrupulus, an huiusmodi contractus liciti sint censendi. Unde nonnulli, illos usurarios fore praetendentes, occasionem quaerunt reditus et census huiusmodi ab eis debitos non solvendi. ...

1357 Nos igitur ... ad omne super his ambiguitatis tollendum dubium, praefatos contractus licitos iurique conformes et vendentes eosdem ad ipsorum solutionem censuum et redituum iuxta dictorum contractuum tenores, remoto contradictionis obstaculo, efficaciter teneri, auctoritate Apostolica praesentium serie declaramus.

PIUS II: 19 Aug. 1458 – 14 Aug. 1464

1361-1369: Propositiones damnate in Ep. *Cum sicut accepimus*, 14 Nov. 1459

Zanino de Solcia, canonico di Bergamo, sosteneva asserti che Pio II designò «errori estremamente dannosi» («perniciosissimos errores»), che contrastavano «le dottrine dei santi padri» («contra sanctorum Patrum dogmata») Sebbene Zanino de Solcia davanti all'inquisitore e al giudice papale ne avesse fatto la ritrattazione, in seguito all'imposizio- ▷

Errores Zanini de Solcia

1361 (1) Mundum naturaliter consumi et finiri debere, humiditatem terrae et aëris calore solis consumente, ita ut elementa accendantur.

1362 (2) Et omnes Christianos salvandos esse.

1363 (3) Deum quoque alium mundum ab isto creasse, et in eius tempore multos alios viros et mulieres exstitisse, et per consequens Adam primum hominem non fuisse.

1364 (4) Item Iesum Christum non pro redemptione ob amorem humani generis, sed stellarum necessitate passum et mortuum esse.

1365 (5) Item Iesum Christum, Moysen et Mahometem mundum pro suarum libito voluntatum rexisse.

1366 (6) Necnon eundem Dominum nostrum Iesum illegitimum, et in hostia consecrata non quoad humanitatem, sed divinitatem dumtaxat exsistere.

1367 (7) Extra matrimonium luxuriam non esse peccatum, nisi legum positivarum prohibitione, easque propterea minus bene disposuisse, et sola prohibitione ecclesiastica se fraenari, quominus Epicuri opinionem ut veram sectaretur.

1368 (8) Praeterea rem auferre alienam non esse peccatum mortale etiam domino invito.

1369 (9) Legem denique Christianam per successionem alterius legis finem habituram, quemadmodum Lex Moysi per Legem Christi terminata fuit.

gli stessi compratori invece, anche se questi beni, case, terre, possedimenti ed eredità col trascorrere del tempo si fossero ridotti all'obbrobrio di una completa distruzione o desolazione, non avrebbero potuto richiedere nemmeno con una azione giuridica lo stesso denaro.

Alcuni però rimangono nello scrupolo e nell'incertezza se simili contratti 1356
si debbano considerare leciti. Per cui non pochi, adducendo il motivo che questi sono contratti usurari, cercano l'occasione per non pagare queste entrate o rendite da essi dovute. ...

Noi dunque ... per togliere ogni dubbio su queste ambiguità, in forza dell'autorità apostolica, in base alle presenti, dichiariamo i suddetti contratti come leciti e conformi al diritto e che gli stessi venditori, allontanando così l'ostacolo della contraddizione, sono efficacemente tenuti al pagamento delle stesse entrate o delle rendite secondo il tenore dei detti contratti.

PIO II: 19 agosto 1458 – 14 agosto 1464

1361-1369: Proposizioni di Zanino de Solcia condannate nella lettera *Cum sicut accepimus*, 14 nov. 1459

ne di questa bolla, il cui significato è soprattutto di carattere disciplinare, fu mandato per sempre in un monastero per esservi custodito. – *Ed.*. DuPlA 1/II, 254a / BarAE, dell'anno 1459 n. 31 (Theiner 29, 192).

Errori di Zanino de Solcia

(1) Il mondo deve essere distrutto e deve estinguersi naturalmente, poi- 1361
ché il calore del sole consumerà l'umidità della terra e dell'aria, al punto che gli elementi si incendieranno.

(2) E tutti i cristiani debbono essere salvati. 1362

(3) Dio ha creato anche un altro mondo oltre a questo, e nel suo tempo 1363
molti altri uomini e donne sono esistiti, e di conseguenza Adamo non è stato il primo uomo.

(4) Similmente, Gesù Cristo ha patito ed è morto non per la redenzione 1364
per amore del genere umano, ma per una necessità delle stelle.

(5) Parimenti Gesù Cristo, Mosè e Maometto hanno retto il mondo a di- 1365
screzione della loro volontà.

(6) E così pure, lo stesso nostro Signore Gesù è illegittimo, ed è presente 1366
nell'ostia consacrata non quanto all'umanità, ma solo quanto alla divinità.

(7) La lussuria al di fuori del matrimonio è peccato solo per la proibizio- 1367
ne delle leggi positive, e queste, perciò, hanno disposto meno bene, e dalla sola disposizione ecclesiastica lui è stato frenato dal seguire come vera l'opinione di Epicuro.

(8) Inoltre, impadronirsi di una cosa altrui, anche contro la volontà del 1368
padrone, non è peccato.

(9) Da ultimo, la legge cristiana avrà la sua fine per il subentrare di un'al- 1369
tra legge, come alla legge di Mosè è stato posto fine dalla legge di Cristo.

1375: Bulla *Exsecrabilis*, 18 Ian. 1460 (stilo Florent. 1459)

La bolla è importante nella questione circa la «teoria conciliare». Il suo autore, Pio II (Enea Silvio Piccolomini), prima di essere ordinato prete, si era mostrato deciso fautore del conciliarismo come pure del concilio di Basilea (allora già scismatico): cf. il suo *Libellus dialogorum de generalis concilii auctoritate*, apparso nel 1440. In questa bolla e in altri documenti egli ha espressamente revocato la sua precedente posizione. Notissima è la sua richiesta nella bolla *In minoribus agentes* del 26 aprile 1463 diretta all'università di Colonia (a cui aveva dedicato il suo *Libellus* sunnominato): «Respingete Enea, accogliete Pio!» («Aeneam reicite, Pium recipite!»; BullTau 5, 175a / BullCocq 3/III, 101b / HaC 9, ▷

De appellatione a Papa ad concilium generale

1375 Exsecrabilis et pristinis temporibus inauditus tempestate nostra inolevit abusus, ut a Romano Pontifice, Iesu Christi vicario, cui dictum est in persona beati Petri: «Pasce oves meas» [*Io 21,17*], et: «Quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in caelis» [*Mt 16,19*], nonnulli spiritu rebellionis imbuti, non sanioris cupiditate iudicii, sed commissi evasione peccati ad futurum concilium provocare praesumant. ... Volentes igitur hoc pestiferum virus a Christi Ecclesia procul pellere ..., huiusmodi provocationes damnamus et tamquam erroneas ac detestabiles reprobamus.

1385: Bulla *Ineffabilis summi providentia Patris*, 1 Aug. 1464

In occasione di un'omelia tenuta a Brescia nella Pasqua del 1462 da Giacomo della Marca OFM sorse tra domenicani e francescani una lite circa la questione se il sangue versato da Cristo sia stato separato dalla divinità fino alla risurrezione (così Giacomo concordemente all'insegnamento comune dei francescani). La concezione dei francescani fu designata ▷

De sanguine Christi in triduo mortis

1385 ... Auctoritate Apostolica tenore praesentium statuimus et ordinamus, quod nulli Fratrum praedictorum [*Minorum et Praedicatorum*] deinceps liceat de supradicta dubietate disputare, praedicare, vel publice aut private verbum facere, seu aliis suadere, quod videlicet haereticum vel peccatum sit tenere vel credere, sanguinem ipsum sacratissimum (ut praemittitur) triduo passionis eiusdem Domini nostri Iesu Christi ab ipsa divinitate quomodolibet fuisse vel non fuisse divisum vel separatum, donec super dubietatis huiusmodi decisione quid tenendum sit, fuerit per Nos et Sedem Apostolicam definitum.

1375: Bolla *Exsecrabilis*, 18 genn. 1460 (1459 secondo la datazione fiorentina)

1452C). In precedenza aveva già condannato il conciliarismo nella bolla *Infructuosas palmites* del 2 nov. 1460 (BarAE, dell'anno 1460 n. 35 / Theiner 29, 232s). La condanna dell'appello dal papa a un concilio generale fu accolta anche nel *Codex iuris canonici* del 1917: nel can 2332 coloro che fanno un tale appello vengono dichiarati «sospetti d'eresia» («suspecti de haeresi»). – Sull'indicazione del giorno di emanazione (avvenuta a Mantova) della bolla i manoscritti divergono l'uno dall'altro; cf. L. v. Pastor, *Geschichte der Päpste*, 2 (Friburgo [5-7]1923) 80, nota 2. – *Ed*: BullTau 5, 149b-150a / BullCocq 3/III, 97b-98a

L'appello dal papa a un concilio generale

Nella nostra epoca è invalso l'esecrabile abuso, inaudito nei tempi prece- 1375
denti, che alcuni, ricolmi di spirito di ribellione, non per desiderio di un giudizio più assennato, ma per evasione dal peccato commesso, dal pontefice romano, vicario di Gesù Cristo, a cui è stato detto nella persona del beato Pietro: «Pasci le mie pecore» [*Gv 21,17*], e: «Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli» [*Mt 16,19*], presumono appellarsi a un futuro concilio. ... Volendo dunque respingere lontano dalla chiesa di Cristo questo pestifero veleno..., Noi condanniamo gli appelli di tal genere e li respingiamo come erronei e detestabili.

1385: Bolla *Ineffabilis summi providentia Patris*, 1° agosto 1464

da Giacomo da Brescia eretica. Il papa non volle inimicarsi nessuna delle due parti e impose quindi ad ambedue il silenzio. Cf. però la censura al *2663! – *Ed.*: BullTau 5, 181ab / BullCocq 3/III, 116ab / BullOP 3 (Roma 1731) 434.

Il sangue di Cristo nei tre giorni della morte

... In forza dell'autorità apostolica, in base allo ⟨scritto⟩ presente, stabi- 1385
liamo e ordiniamo che a nessuno dei suddetti Frati [*Minori e Predicatori*] sia d'ora in avanti consentito, per quanto riguarda il dubbio di cui sopra, di disputare, di predicare o di parlare in pubblico o in privato, o di persuadere altri, che sia davvero eretico o peccato, il tenere per fermo o il credere che il sangue sacratissimo (come si è prima detto), nei tre giorni della passione del nostro Signore Gesù Cristo, sia stato o non sia stato in un qualche modo diviso o separato dalla divinità stessa, e questo finché, con una soluzione adeguata del dubbio, non sarà stato definito, da parte Nostra e della sede apostolica, ciò che si deve tenere per fermo.

PAOLO II: 30 agosto 1464 – 26 luglio 1471

SIXTUS IV: 9 Aug. 1471 – 12 Aug. 1484

1391-1396: Propositiones Petri de Rivo, damnatae in Bulla *Ad Christi vicarii*, 3 Ian. 1474: Schedula revocationis

Pietro da Rivo, maestro all'università di Lovanio, con un *Quodlibet* sostenne nel 1465 asserti contro cui si dichiararono i maestri della medesima università e dell'università di Parigi, come pure Francesco della Rovere, il futuro papa Sisto IV, che scrisse un *Tractatus de futuris contingentibus*. Allorché Pietro da Rivo andò a Roma per giustificarsi, dovette

Errores de veritate futurorum contingentium

1391 (1) Elisabeth Luc. 1, cum loquitur beatae Mariae Virgini dicens: «Beata quae credidisti, quoniam perficientur in te, quae dicta sunt tibi a Domino» [*Lc 1,45*], innuere videtur, illas propositiones, scilicet «Paries filium et vocabis nomen eius Iesum; hic erit magnus» etc. [*Lc 1,31s*], nondum habere veritatem.

1392 (2) Item Luc. ult. Christus post resurrectionem dicens: «Necesse est impleri omnia, quae scripta sunt in lege Moysis et Prophetis et Psalmis de me» [*Lc 24,44*], videtur innuisse, quod tales propositiones vacuae erant veritatis.

1393 (3) Item ad Hebr. 10, ubi Apostolus inquit: «Umbram habens lex futurorum bonorum» et «non ipsam imaginem rerum» [*Hb 10,1*], innuere videtur, quod propositiones Veteris Legis, quae erant de futuro, nondum habebant determinatam veritatem.

1394 (4) Item, quod non sufficit ad veritatem propositionis de futuro, quod res erit, sed requiritur, quod inimpedibiliter erit.

1395 (5) Item necesse est dicere alterum duorum: aut quod in articulis fidei de futuro non est praesens et actualis veritas, aut quod significatum eorum per potentiam divinam non potuit impediri.

1396 [*Censura:*] scandalosae et a catholicae fidei semita deviae.

1398: Bulla *Salvator noster* in favorem ecclesiae S. Petri Xanctonensis, 3 Aug. 1476

A differenza delle altre bolle fin allora emesse, qui viene concessa l'elargizione di un'indulgenza plenaria per i defunti nel modo del suffragio. Dato che questa concessione fu oggetto di un'interpretazione erronea e abusiva, Sisto IV in un'altra bolla (*1405-1407) ne spiegò il senso. R. Peraudi, canonico di Saintes e commissario papale per la concessio-

De indulgentiis pro defunctis

1398 Et ut animarum salus eo tempore potius procuretur, quo magis aliorum egent suffragiis et quo minus sibi ipsis proficere valent, auctoritate Apostolica de thesauro Ecclesiae animabus in purgatorio exsistentibus succurrere volentes, quae per caritatem ab hac luce Christo unitae decesserunt ac quae, dum

SISTO IV: 9 agosto 1471 – 12 agosto 1484

1391-1396: Proposizioni di Pietro da Rivo, condannate nella Bolla *Ad Christi vicarii* del 3 genn. 1474: documento di ritrattazione

ritrattare 5 proposizioni. Sono redatte in uno scritto di revoca la cui sottoscrizione gli fu richiesta dai giudici il 19 marzo 1473. Dato che Pietro si rifugiò in nuove spiegazioni, seguì la bolla di condanna. – *Ed.*: DuPlA 1/II, 279b.

Errori sulla verità di eventi futuri

(1) Quando Elisabetta in Lc 1 parla alla beata Vergine Maria e dice: 1391
«Beata tu che hai creduto, che in te si sarebbero compiute le cose dette a te dal Signore» [*Lc 1,45*], sembra indicare che quelle proposizioni, e cioè «Partorirai un figlio e lo chiamerai Gesù; questi sarà grande» ecc. [*Lc 1,31s*], non hanno ancora nessuna verità.

(2) Ugualmente alla fine di Lc, quando Cristo dopo la risurrezione dice: 1392
«È necessario che siano compiute tutte le cose che sono state scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi» [*Lc 24,44*], sembra chiaro che abbia indicato che tali proposizioni erano prive di verità.

(3) Parimenti in Eb 10, dove l'apostolo dice: «Avendo infatti la legge 1393
l'ombra dei beni futuri» e «non la realtà stessa delle cose» [*Eb 10,1*], sembra che si indichi che le proposizioni della Legge Antica, che erano riferite al futuro, non avevano ancora una precisa verità.

(4) Parimenti, non è sufficiente per la verità di una proposizione riferita 1394
al futuro, che la cosa sarà, ma si richiede che sarà senza possibilità di impedimento.

(5) Parimenti è necessario dire l'una delle due: o che negli articoli di fede 1395
riferiti al futuro non è presente e attuale la verità, o che ciò che loro fanno conoscere, per la potenza divina, non può essere impedito.

[*Censura:*] scandalose e devianti dai sentieri della fede cattolica. 1396

1398: Bolla *Salvator noster* a favore della chiesa di S. Pietro a Saintes, 3 agosto 1476

ne di queste indulgenze, scrisse sulla bolla *Salvator noster* una *Summaria declaratio*, a cui si rifanno le posteriori istruzioni sulle indulgenze. – *Ed.*: *Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis* 10(1882) 64 / N. Paulus, in HJb 21(1900) 649s, nota 4 / Idem, *Geschichte des Ablasses im Mittelalter* 3 (Paderborn 1923) 382, nota 3

Indulgenze per i defunti

Perché si possa meglio procurare la salvezza delle anime nel tempo in cui 1398
queste hanno un maggior bisogno dei suffragi degli altri e nel quale sono meno in grado di essere utili a se stesse, in forza dell'autorità apostolica, Noi vogliamo venire in aiuto con il tesoro della chiesa alle anime che si trovano in

viverent, sibi ut huiusmodi indulgentia suffragaretur, meruerunt, paterno cupientes affectu, quantum cum Deo possumus, de divina misericordia confisi ac de plenitudine potestatis concedimus pariter ac indulgemus, ut si qui parentes, amici aut ceteri Christi fideles pietate commoti pro ipsis animabus purgatorio igni pro expiatione poenarum eisdem secundum divinam iustitiam debitarum expositis, durante dicto decennio pro reparatione ecclesiae Xanctonensis certam pecuniarum quotam aut valorem iuxta decani et capituli dictae ecclesiae aut nostri collectoris ordinationem dictam ecclesiam visitando dederint aut per nuntios ab eisdem deputandos durante dicto decennio miserint, volumus ipsam plenariam remissionem per modum suffragii [*cf.* *1405s] ipsis animabus purgatorii, pro quibus dictam quotam pecuniarum aut valorem persolverint, ut praefertur, pro relaxatione poenarum valere ac suffragari.

1400: Const. *Cum praeexcelsa*, 27 Febr. 1477 (1476 st. cur.)

La dottrina dell'immacolata concezione di Maria, sostenuta particolarmente dagli scotisti, era stata definita di fede dai padri conciliari rimasti a Basilea. Nella sessione 36ª del 17 sett. 1439 i sinodali dichiararono: «Definiamo ... che la dottrina che sostiene che la gloriosa Vergine e genitrice di Dio Maria in forza della singolare grazia preveniente e operante della volontà divina non sia mai stata soggetta al peccato originale, ma che sia sempre stata immune dalla colpa originale e attuale, santa e immacolata, è da approvare da tutti i cattolici in quanto pia e conforme al culto della chiesa, alla fede cattolica, alla retta comprensione e alla sacra Scrittura e che d'ora in poi a nessuno è lecito predicare o insegnare contrariamente» («Nos doctrinam illam disserentem gloriosam Virginem Dei genitricem Mariam, praeveniente et operante divini numinis gratia singulari, numquam subiacuisse originali peccato, sed immunem semper fuisse ab originali et actuali culpa sanctamque et immaculatam, tamquam piam et consonam cultui ecclesiastico, fidei catholicae, rectae rationi et s. Scripturae, ab omnibus catholicis approbandam ... definimus nullique de cetero licitum esse in contrarium praedicare seu docere»: MaC 29, 183BC) Nicola da Pornussio OP e Vincenzo Bandello OP durante il pontificato di Sisto IV avevano rivolto duri attacchi a questa dottrina. Sisto IV (dell'ordine dei frati minori), approvando con questa costituzione i testi della messa e dell'ufficio «*Sicut lilium*» a onore dell'immacolata concezione di Maria, composti da Leonardo da Nogarola e arricchendoli di indulgenze, si espresse per la libera accettazione della dottrina scotista. Egli si fece avvocato di questa dottrina una seconda volta nella costituzione *Grave nimis*, redatta in due stesure di poco divergenti l'una dall'altra: la prima – emanata nell'anno 1482 – è rivolta solo contro i predicatori della Lombardia; quella posteriore – del 4 sett. 1483 (cf. *1425s) – è in generale contro i predicatori che condannavano la concezione immacolata. La dottrina fu definitivamente affermata nella costituzione di Clemente XI *Commissi nobis divinitus* del 6 dic 1708, in cui viene prescritto di celebrare dovunque la festa dell'Immacolata Concezione di Maria (BullTau 21, 338ab) La definizione avvenne nel 1854 per iniziativa di Pio IX (*2800-2804)

Ed.: Ch. Sericoli, *Immaculata B. M. V. Conceptio iuxta Xysti IV Constitutiones* (Bibliotheca Mariana Medii Aevi, Textus et Disquisitiones 5; Sibenici-Roma 1945) 153s [ed critica] / *Extravagantes communes*, l. III, tit. 12, c. 1 (Frdb 2, 1285) / HaC 9, 1493E-1494E.

De immaculata conceptione B. Mariae V.

1400 Cum praeexcelsa meritorum insignia, quibus regina caelorum, Virgo Dei genitrix gloriosa, sedibus praelata aethereis, sideribus quasi stella matutina praerutilat, devotae considerationis indagine perscrutamur ...: dignum, quin potius debitum reputamus, universos Christi fideles, ut omnipotenti Deo (cuius providentia eiusdem Virginis humilitatem ab aeterno respiciens, pro reconcilianda suo auctori humana natura lapsu primi hominis aeternae morti obnoxia, eam sui Unigeniti habitaculum Sancti Spiritus praeparatione constituit, ex qua carnem nostrae mortalitatis pro redemptione populi sui assumeret, et immaculata Virgo nihilominus post partum remaneret) de ipsius imma-

purgatorio, le quali, unite a Cristo per la carità, hanno lasciato questa luce e, mentre erano in vita, hanno meritato di essere suffragate con una indulgenza di tal fatta. Noi, ben disposti per paterno affetto, e nella misura in cui lo possiamo con Dio, confidando nella misericordia divina e nella pienezza della potestà, concediamo e insieme accordiamo: se dei parenti, degli amici o altri fedeli cristiani spinti dalla pietà per le anime che si trovano in purgatorio, esposte al fuoco per l'espiazione delle pene dalle stesse dovute secondo la divina giustizia, durante il detto decennio, per la restaurazione della chiesa di Saintes, avranno dato, mentre visitano la chiesa suddetta, una determinata quantità di denaro, o un capitale, secondo la disposizione del decano o del capitolo della chiesa suddetta o del nostro collettore, oppure lo avranno mandato per mezzo di messaggeri da designarsi dagli stessi, sempre durante tale decennio, Noi vogliamo dunque che la stessa indulgenza plenaria in forma di suffragio [*cf.* *1405s] sia efficace per la remissione delle pene e torni utile alle stesse anime del purgatorio, a vantaggio delle quali essi hanno versato la suddetta quota di denaro o il capitale, come è stato indicato.

1400: Costituzione *Cum praeexcelsa*, 27 febbr. 1477 (1476 curiale)

La concezione immacolata di Maria

Quando consideriamo con cura, mediante un esame devoto e attento, le straordinarie prerogative dei meriti con i quali la regina dei cieli, la gloriosa Vergine madre di Dio, innalzata alle sedi celesti, quasi stella mattutina fra gli astri grandemente risplende ...: Noi riteniamo conveniente, anzi doveroso, invitare tutti i fedeli cristiani, con le indulgenze e le remissioni dei peccati, affinché a Dio onnipotente (la cui provvidenza che dall'eternità ha guardato l'umiltà della stessa Vergine, per riconciliare con il suo creatore l'umana natura sottomessa alla morte eterna per il peccato del primo uomo, ha costituito lei, con l'intervento dello Spirito Santo, dimora del suo Unigenito, perché assumesse da lei la carne della nostra mortalità in vista della redenzione del suo popolo, e lei rimanesse tuttavia Vergine immacolata anche dopo il parto) ren- **1400**

culatae Virginis mira conceptione gratias et laudes referant, et instituta propterea in Dei Ecclesia Missas et alia divina officia dicant, et illis intersint, indulgentiis et peccatorum remissionibus invitare, ut exinde fiant eiusdem Virginis meritis et intercessione divinae gratiae aptiores.

1405-1407: Ep. Encycl. *Romani Pontificis provida*, 27 Nov. 1477

De sensu verborum «per modum suffragii»

1405 Cum itaque superioribus mensibus Nobis relatum esset, in publicatione indulgentiae per Nos alias ecclesiae Xanctonensi concessae [**1398*], plura scandala et discrimina fuisse exorta praedicantesque ... occasione dictae indulgentiae, quam animabus in purgatorio exsistentibus per modum suffragii concessimus, nonnullos scripta Nostra male interpretantes publice asseruisse atque asserere, non esse ultra opus, pro animabus ipsis orare aut pia suffragia facere. Ex quo quam plurimi a bene agendo retrahebantur.

Nos scandalis et erroribus huiusmodi ex pastorali officio obviare volentes per Brevia Nostra ad diversos illarum partium praelatos scripsimus, ut Christi fidelibus declarent, ipsam plenam indulgentiam pro animabus exsistentibus in purgatorio per modum suffragii per Nos fuisse concessam, non ut per indulgentiam praedictam Christi fideles ipsi a piis et bonis operibus revocarentur, sed ut illa in modum suffragii animarum saluti prodesset; perindeque ea indulgentia proficeret, ac si devotae orationes piaeque eleemosynae pro earundem animarum salute dicerentur et offerrentur.

1406 Nuper vero non sine gravi animi Nostri displicentia intelleximus, nonnullos minus recte et longe aliter quam intentio Nostra fuerit aut sit, huiusmodi verba interpretatos esse. ... Non enim Nos ... ad supradictos praelatos scripsimus et declaravimus, supradictam indulgentiam plenariam animabus in purgatorio exsistentibus, ac si fierent pro eisdem devotae orationes piaeque eleemosynae efficerentur, videre prodesse, non quod intenderemus, prout nec intendimus, neque etiam inferre vellemus, indulgentiam non plus proficere aut valere quam eleemosynae et orationes, aut eleemosynas et orationes tantum proficere tantumque valere quantum indulgentia per modum suffragii, cum sciamus orationes et eleemosynas et indulgentiam per modum suffragii longe distare; sed eam «perinde» valere diximus, id est, per eum modum, «ac si» id est per quem orationes et eleemosynae valent. Et quoniam orationes et eleemosynae valent tamquam suffragia animabus impensa, Nos, quibus plenitudo potestatis ex alto est attributa, de thesauro universalis Ecclesiae, qui ex Chri-

dano grazie e lodi per la mirabile concezione della stessa Vergine immacolata, e offrano le messe e gli altri uffici divini per questo istituiti nella chiesa di Dio, e a questi partecipino, per diventare per i meriti e l'intercessione della stessa Vergine maggiormente conformi alla grazia divina.

1405-1407: Enciclica *Romani Pontificis provida*, 27 nov. 1477

Cf. *1398. – *Ed.*: E. Amort, *De origine, progressu, valore ac fructu indulgentiarum* ... 2 (Augusta 1735) 292b-293b / in parte più precisamente riportata in N. Paulus, *Geschichte des Ablasses im Mittelalter* 3 (Paderborn 1923) 384 / W. Köhler, *Dokumente zum Ablaßstreit von 1517* (Tubinga [2]1934) 39s (n. 25).

Il senso delle parole «in forma di suffragio»

Ci è stato riferito che nei mesi trascorsi, con la promulgazione dell'indulgenza da Noi concessa in altro momento alla chiesa di Saintes [**1398*], sono sorti una grande quantità di scandali e di divisioni e che alcuni predicatori ... in occasione della suddetta indulgenza, che Noi, in forma di suffragio, abbiamo concesso alle anime che si trovano in purgatorio, male interpretando i Nostri scritti, hanno pubblicamente asserito e asseriscono che non c'è più la necessità di pregare o di fare pii suffragi per le stesse anime. Per questo, moltissimi sono stati distolti dal bene operare. 1405

Noi, volendo opporci a scandali e a errori di tal genere, in forza dell'ufficio pastorale, abbiamo scritto per mezzo di un Nostro Breve ai diversi prelati di quelle parti, perché dichiarino ai fedeli cristiani che quella indulgenza plenaria a favore delle anime che si trovano nel purgatorio, in forma di suffragio, è stata da Noi concessa non perché per mezzo dell'indulgenza suddetta gli stessi fedeli cristiani siano distolti dalle opere pie e buone, ma perché così, in forma di suffragio, potesse servire alla salvezza delle anime; e che quella indulgenza è utile allo stesso modo, come se venissero dette e offerte per la salute delle stesse anime devote orazioni e pie elemosine.

Ultimamente poi, non senza un profondo dispiacere dell'animo Nostro, abbiamo inteso che alcuni hanno interpretato queste parole in modo meno esatto e molto diverso da quella che è stata ed è la nostra intenzione. ... Noi infatti non abbiamo ... scritto o dichiarato ai suddetti prelati, che l'indulgenza plenaria di cui sopra debba essere ritenuta di giovamento alle anime che si trovano in purgatorio come se fossero fatte per le stesse devote preghiere e fossero date pie elemosine; non che noi volessimo intendere come neppure intendiamo, e neppure che volessimo anche dedurre che l'indulgenza sia di utilità o abbia valore più delle elemosine e delle preghiere, o che le elemosine e le preghiere siano di tanto grande utilità o abbiano un tanto grande valore, quanto l'indulgenza in forma di suffragio, dato che sappiamo bene che le preghiere e le elemosine sono estremamente diverse dall'indulgenza in forma di suffragio; ma Noi abbiamo detto che questa ha valore «allo stesso modo», cioè in quel modo «come se», cioè in quel modo per cui le preghiere e le elemosine hanno valore. E poiché le preghiere e le elemosine hanno valore come suffragi offerti alle anime, Noi, a cui è stata attribuita dall'alto la pienezza della potestà, dal 1406

sti Sanctorumque eius meritis constat, Nobis commisso, auxilium et suffragium animabus purgatorii afferre cupientes supradictam concessimus indulgentiam, ita tamen, ut fideles ipsi pro eisdem animabus suffragium darent, quod ipsae defunctorum animae per se nequeant adimplere. Haec in scriptis Nostris sensimus et sentimus ...

1407 Ut igitur sanctum et laudabile desiderium hoc Nostrum a nullo potest iure damnari, etiam intentio et sana mens, quae non nisi ad apertum bonum intendit, impugnari per ambiguitatis medium non debet, cum secundum theologicae disciplinae rationem quaecumque propositio dubium intellectum in se continens semper in eo sensu sit accipienda, in quo vera redditur locutio.

Quamobrem ... praesentium tenore motu proprio decernimus et declaramus, in quibuscumque scriptis Nostris semper Nostrae intentionis fuisse et nunc esse: ipsam plenariam indulgentiam per modum suffragii animabus in purgatorio exsistentibus concessam sic valere et suffragari, quemadmodum communis Doctorum schola eas valere et suffragari concedit.

1411-1419: Propositiones Petri de Osma, damnatae in Bulla *Licet ea quae de nostro mandato*, 9 Aug. 1479

Nell'opera perduta *De confessione* di Pedro Martínez de Osma, maestro a Salamanca, si sostenevano tesi erronee circa la confessione, le indulgenze e il potere del pontefice romano. Queste tesi il 15 dic. 1476 furono censurate dal vicario capitolare di Saragozza e il 24 maggio 1479 da teologi riuniti presso l'arcivescovo Alfonso Carillo di Toledo ad Alcalá de Henares. Sisto IV nella sua bolla fece proprio il loro giudizio. Delle 11 proposizioni di Alcalá tre non vengono riportate (e precisamente 7 10 11: da notare è la prop. 7: «La chiesa della città di Roma può errare» / «Ecclesia urbis Romae errare potest»); le altre proposizioni sono riportate con piccole divergenze e in altra sequenza. Si veda il testo delle proposizioni di Alcalá in M Menéndez y Pelayo, *Historia de los heterodoxos españoles* 2 (*Obras completas*, Edicion nacional, vol 36; Santander 1947) 381s, nota. Pedro de Osma ritrattò i suoi errori prima che la bolla venisse emanata. – *Ed.*: BullTau 5, 265a / BullCocq 3/III, 171b / DuPlA 1/II, 301b.

Errores de confessione sacramentali et de indulgentiis

1411 (1) Confessionem peccatorum in specie, ex universalis Ecclesiae realiter statuto, non divino iure compertam fore.

1412 (2) Peccata mortalia quoad culpam et poenam alterius saeculi absque confessione, sola cordis contritione,

1413 (3) pravas vero cogitationes sola displicentia deleri.

1414 (4) Quod confessio secreta sit, necessario non exigi.

1415 (5) Non peracta paenitentia, confitentes absolvi non debere.

1416 (6) Romanum Pontificem purgatorii poenam remittere

1417 (7) et super his, quae universalis Ecclesia statuit, dispensare non posse.

1418 (8) Sacramentum quoque paenitentiae, quantum ad collationem gratiae, naturae, non autem institutionis Novi vel Veteris Testamenti exsistere.

1419 [*Censura:*] Pro potioris cautelae suffragio, omnes et singulas propositiones praedictas falsas, sanctae catholicae fidei contrarias, erroneas et scandalosas et ab evangelica veritate penitus alienas, sanctorum quoque Patrum

tesoro a Noi affidato della chiesa universale, che risulta dai meriti di Cristo e dei suoi Santi, desiderando offrire aiuto e suffragio alle anime del purgatorio, abbiamo concesso l'indulgenza di cui sopra, in modo tale tuttavia che gli stessi fedeli dessero per quelle anime il suffragio che le stesse anime dei defunti non sono in grado di compiere a proprio vantaggio. Questo negli scritti Nostri abbiamo inteso e intendiamo ...

Come dunque questo Nostro santo e lodevole desiderio non può essere a 1407
buon diritto condannato da nessuno, anche l'intenzione e la retta ragione, che mira unicamente a un bene evidente, non deve essere attaccata per causa dell'ambiguità, dato che secondo la logica della dottrina teologica, qualunque proposizione che contiene in sé un significato dubbio, deve sempre essere compresa in quel senso in cui diventa una affermazione vera.

Quindi ... in forza delle presenti, di Nostra propria volontà, Noi stabiliamo e dichiariamo che in tutti i Nostri scritti questa è sempre stata ed è anche ora la nostra intenzione: l'indulgenza plenaria concessa in forma di suffragio alle anime che si trovano in purgatorio, ha valore e torna utile nel modo in cui il comune insegnamento scolastico dei dottori ammette che esse abbiano valore e tornino utili.

1411-1419: Proposizioni di Pedro de Osma condannate nella bolla *Licet ea quae de nostro mandato*, 9 agosto 1479

Errori circa la confessione sacramentale e le indulgenze

(1) È stato dimostrato che la confessione dei peccati nella loro specie vie- 1411
ne in realtà da una decisione della chiesa universale, e non dal diritto divino.

(2) I peccati mortali, in quanto alla colpa e alla pena nell'altro mondo, 1412
sono cancellati senza la confessione e con la sola contrizione del cuore,

(3) i cattivi pensieri poi con il solo dispiacere. 1413

(4) Non è richiesto in modo necessario che la confessione sia segreta. 1414

(5) Coloro che si confessano non debbono essere assolti, senza che sia 1415
stata eseguita la penitenza.

(6) Il pontefice romano non può rimettere la pena del purgatorio 1416

(7) e dispensare da quelle cose che ha stabilito la chiesa universale. 1417

(8) Il sacramento della penitenza inoltre, per quanto concerne il confe- 1418
rimento della grazia, esiste per natura, e non invece per istituzione del Nuovo o dell'Antico Testamento.

[*Censura:*] A favore di una più forte certezza, Noi dichiariamo ..., che 1419
le proposizioni suddette, tutte insieme e singolarmente, sono false, contrarie alla fede cattolica, erronee e scandalose, e del tutto estranee alla verità evan-

decretis et aliis Apostolicis constitutionibus contrarias fore ac manifestam haeresim continere ... declaramus.

1425-1426: Const. *Grave nimis*, 4 Sept. 1483

De immaculata conceptione B.V. Mariae

1425 Sane cum sancta Romana Ecclesia de intemeratae semperque Virginis Mariae conceptione publice festum solemniter celebret, et speciale ac proprium super hoc officium ordinaverit, nonnulli, ut accepimus, diversorum ordinum praedicatores in suis sermonibus ad populum publice per diversas civitates et terras affirmare hactenus non erubuerunt, et quotidie praedicare non cessant, omnes illos, qui tenent aut asserunt, eandem gloriosam et immaculatam Dei genitricem absque originalis peccati macula fuisse conceptam, mortaliter peccare, vel esse haereticos, eiusdem immaculatae conceptionis officium celebrantes, audientesque sermones illorum, qui eam sine huiusmodi macula conceptam esse affirmant, peccare graviter.

1426 ... Nos igitur huiusmodi temerariis ausibus ... obviare volentes, motu proprio, non ad alicuius Nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de Nostra mera deliberatione et certa scientia, huiusmodi assertiones praedicatorum eorundem et aliorum quorumlibet qui affirmare praesumerent, eos, qui crederent aut tenerent, eandem Dei genitricem ab originalis peccati macula in sua conceptione praeservatam fuisse, propterea alicuius haeresis labe pollutos fore vel mortaliter peccare, aut huiusmodi officium conceptionis celebrantes seu huiusmodi sermones audientes alicuius peccati reatum incurrere, utpote falsas et erroneas et a veritate penitus alienas, editosque desuper libros praedictos, id continentes, quoad hoc auctoritate Apostolica tenore praesentium reprobamus et damnamus; ... simili poenae ac censurae subiicientes eos, qui ausi fuerint asserere, contrariam opinionem tenentes, videlicet gloriosam Virginem Mariam cum originali peccato fuisse conceptam, haeresis crimen vel peccatum incurrere mortale, cum nondum sit a Romana Ecclesia et Apostolica Sede decisum ...

gelica, contrarie anche ai decreti dei santi Padri e alle altre costituzioni apostoliche, e contengono una evidente eresia.

1425-1426: Costituzione *Grave nimis*, 4 sett. 1483

Cf. *1400. – *Ed.*: Ch. Sericoli, l.c. al *1400°, 159s / *Extravagantes communes*, l. III, tit. 12, c. 2 (Frdb 2, 1286) / HaC 9, 1495C-1496B.

La concezione immacolata di Maria

Anche se la santa chiesa romana celebra pubblicamente in modo solenne 1425
la festa della concezione dell'incontaminata e sempre Vergine Maria, ed ha predisposto a questo riguardo un ufficio speciale e proprio, alcuni predicatori di diversi ordini, come abbiamo sentito, non si sono vergognati di affermare fino ad oggi, nei loro sermoni al popolo, pubblicamente, in diverse città e territori, e ogni giorno non cessano di predicare, che peccano mortalmente e sono eretici, tutti coloro che ritengono o dichiarano che la medesima gloriosa e immacolata madre di Dio è stata concepita senza la macchia del peccato originale, e che peccano in modo grave coloro che celebrano l'ufficio della stessa immacolata concezione, e ascoltano i sermoni di coloro che affermano che questa è stata concepita senza una macchia di tal genere.

... Noi dunque, volendo opporci ai temerari che osano in questo modo, 1426
... di Nostra propria volontà, non su pressione di una qualche richiesta presentata a Noi su questo argomento, ma soltanto per Nostra genuina decisione e per solida conoscenza, le affermazioni di tal genere, di quei predicatori e di tutti quegli altri che hanno osato affermare che, coloro che credono e ritengono che la stessa Madre di Dio è stata preservata nel suo concepimento dalla macchia del peccato originale, per questo sono macchiati dalla colpa di una qualche eresia e peccano mortalmente, o che coloro che celebrano questo ufficio della concezione o che ascoltano tali sermoni incorrono nel reato di un qualche peccato, Noi, in forza dell'autorità apostolica, in base al presente ⟨scritto⟩, le riproviamo e condanniamo come false ed erronee e del tutto estranee alla verità, e anche i libri suddetti che sono stati stampati su queste cose e che le contengono; ... e a simile pena e censura sottoponiamo coloro che hanno osato affermare che coloro che sostengono l'opinione contraria, e cioè che la Vergine Maria è stata concepita con il peccato originale, incorrono nel delitto di eresia o in peccato mortale, dato che non è stato ancora deciso dalla chiesa romana e dalla sede apostolica ...

INNOCENTIUS VIII: 29 Aug. 1484 – 25 Iul. 1492

1435: Bulla *Exposcit tuae devotionis* ad Iohannem abb. monasterii Cistertii, Cabillon. dioec., 9 Apr. 1489

Con questa bolla viene concesso agli abati di Cîteaux e ai quattro più importanti monasteri affiliati di La Ferté, Pontigny, Clairvaux e Morimond, il privilegio di amministrare il sacramento dell'ordine quanto al suddiaconato e al diaconato. Questo privilegio è più modesto di quello delle bolle riportate ai numeri *1145s 1290. La stesura riassuntiva della bolla si trova nell'Archivio Vaticano, armaria 54, t. 8, fol. 295. L'abate Giovanni de Cirey pubblicò questa decisione nelle *Collecta quorumdam privilegiorum Ordinis Cisterciensis* (Digione 1491). I cistercensi usufruirono del privilegio sino alla fine del sec XVIII Il *Rituale Cisterciense ex libro usuum, definitionibus Ordinis et Caeremoniali episcoporum collectum* VIII 17-18 (ultima ed 1949 pubbl. da Westmalle, p 402-412) conteneva l'Ordo dell'ordinazione dei suddiaconi e diaconi.

De ambitu potestatis ordinis in simplici sacerdote

1435 ... Cum itaque sicut exhibita Nobis nuper pro parte tua petitio continebat, ex privilegiis et indultis Apostolicis tibi et aliorum quatuor monasteriorum praedictorum abbatibus pro tempore exsistentibus, ut,

omnes ordines minores personis Ordinis eiusdem intra monasteria praedicta conferre ac pallas altaris et alia ornamenta ecclesiastica benedicere ac mitra et anulo et aliis pontificalibus insigniis uti, nec non in ipsis et aliis monasteriis et prioratibus illis subiectis, ac in parochialibus et aliis ecclesiis ad eos communiter vel divisim pertinentibus, quamvis eis pleno iure non subessent, benedictionem sollemnem, post Missarum, Vesperarum et Matutinarum sollemnia, dummodo in benedictione huiusmodi aliquis antistes vel Apostolicae Sedis legatus praesens non foret, elargiri, ...

obtenta valerent, ... concessum fuerit ...:

Nos qui Ordinem ipsum prae ceteris in visceribus gerimus charitatis et illum intendimus non minoribus gratiis et privilegiis quam praedecessores Nostri fecerunt, decorare, tuis in hac parte supplicationibus inclinati, tibi et successoribus tuis, ac dictis abbatibus aliorum quatuor monasterium praedictorum nunc et pro tempore exsistentibus, ut de cetero perpetuis futuris temporibus,

praedicta et quaecumque alia vestimenta ac ornamenta ecclesiastica ... benedicere, et calices consecrare ... ac altaria ... in quibuslibet locis dicti Ordinis, chrismate sacro prius ab aliquo catholico antistite recepto consecrare, et etiam benedictionem sollemnem post Missarum, Vesperarum et Matutinarum sollemnia ... elargiri, ac, ne monachi dicti Ordinis pro suscipiendis Subdiaconatus et Diaconatus ordinibus extra claustrum hinc inde discurrere cogantur, tibi et successoribus tuis, ut quibuscumque dicti Ordinis monachis, aliis vero quatuor abbatibus praefatis ac eorum successoribus, ut suorum monasteriorum praedictorum religiosis, quos ad id idoneos repereritis, S u b d i a c o n a t u s e t D i a c o n a t u s o r d i n e s huiusmodi alias rite c o n f e r r e, ...

libere et licite possitis et possunt, auctoritate Apostolica et ex certa scientia tenore praesentium de speciali dono gratiae indulgemus.

INNOCENZO VIII: 29 agosto 1484 – 25 luglio 1492

1435: Bolla *Exposcit tuae devotionis* a Giovanni de Cirey, abate del monastero di Cîteaux, diocesi di Châlon-sur-Saône, 9 aprile 1489

Ed.: L. Meschet, *Privilèges de l'Ordre de Cîteaux* (Parigi 1713) 135 / R. Köndig, *Elenchus privilegiorum regularium tam mendicantium quam non mendicantium, maxime Cisterciensium* (Colonia 1713; ²1779) 391s / riportata in Pio de Langogne, *De Bulla Innocentiana seu de potestate papae committendi simplici presbytero subdiaconatus collationem*, in ÉtFranc 6(1901) 131-133; C. Baisi, *Il ministro straordinario degli ordini sacramentali* (Roma 1935) 13-15; H. Lennerz, *De sacramento Ordinis* (Roma ²1953) 148s; J. Beyer, in NvRTh 76(1954) 361s.

L'ambito della potestà di ordine nel semplice presbitero

... Come dunque conteneva una richiesta recentemente a Noi rivolta da parte tua, a te e agli abati degli altri quattro monasteri di cui sopra, per il tempo in cui sono in carica, in base ai privilegi e agli indulti apostolici, ... è stato concesso ... che siano valide le autorizzazioni ... 1435

di conferire tutti gli ordini minori alle persone dello stesso Ordine all'interno dei monasteri suddetti, di benedire le palle dell'altare e gli altri ornamenti ecclesiastici, di usare la mitra, l'anello e le altre insegne pontificali, di elargire negli stessi e negli altri monasteri e priorati a essi soggetti, e nelle chiese parrocchiali e nelle altre chiese che loro appartengono congiuntamente o separatamente, anche se non sono a essi sottoposte con pieno diritto, la benedizione solenne dopo le celebrazioni solenni delle messe, dei vespri e dei matutini, purché ad una benedizione di tal fatta non sia presente un qualche vescovo o un legato della sede apostolica ...;

Noi, che con amore affettuoso ci prendiamo cura di questo Ordine prima di tutti gli altri, e intendiamo onorarlo con grazie e privilegi non minori di quanto hanno fatto i Nostri predecessori, inclini su questo argomento alle tue richieste, a te a e tuoi successori, e ai suddetti abati degli altri quattro monasteri di cui sopra, ora e per il tempo in cui sono in carica, in forza dell'autorità apostolica e per sicura convinzione, in base al presente ⟨scritto⟩, concediamo, in base a uno speciale dono di grazia, che, d'ora innanzi e per sempre nei tempi futuri, liberamente e in modo lecito,

voi possiate e loro possano benedire ... quelle prima nominate e qualsiasi altra veste e ornamento ecclesistico, consacrare i calici ... e consacrare gli altari ... in qualsiasi luogo del suddetto Ordine, con il sacro crisma ricevuto prima da un qualche vescovo cattolico, e anche elargire ... la solenne benedizione, dopo le celebrazioni solenni delle messe, dei vespri e dei mattutini, e, affinché i monaci del suddetto Ordine non siano costretti a correre qua e là al di fuori del monastero per poter ricevere gli ordini del suddiaconato e del diaconato, a te e ai tuoi successori, per qualsiasi monaco del detto Ordine, agli altri invero quattro abati di cui sopra e ai loro successori, per i religiosi dei loro monasteri sunnominati, a quelli che voi avrete trovato idonei per questo, c o n f e r i r e secondo il rituale gli altri o r d i n i d e l s u d d i a c o n a t o e d e l d i a c o n a t o ...

IULIUS II: 31 Oct. 1503 – 21 Febr. 1513

CONC. (OECUM. XVIII) LATERANENSE V
3 Maii 1512 – 16 Mart. 1517

Il concilio cercò principalmente di placare le contese gallicane. Dopo che nel 1513 Luigi XII, re di Francia, si era riconciliato con la sede apostolica e dalla sessione 8ª la sua nazione era presente al concilio, si riuscì a sostituire la Sanzione Pragmatica di Bourges (cf. ▷ *1445) con un concordato. Il concilio inoltre emise decreti nell'ambito della fede e della morale (*1440-1444).

LEO X: 11 Mart. 1513 – 1 Dec. 1521

1440-1441: Sessio VIII, 19 Dec. 1513: Bulla *Apostolici regiminis*

Con questa bolla viene respinta la dottrina, imbevuta di averroismo, che non si possa dimostrare l'immortalità dell'anima umana con la ragione, ma debba essere creduta. Questa dottrina era sostenuta soprattutto da Pietro Pomponazzi nel trattato (terminato nel sett. 1516) *De immortalitate animae* (a cura di Gianfranco Morra [Bologna 1954] / *Ab-* ▷ *handlung über die Unsterblichkeit der Seele. Tractatus de immortalitate animae*, a cura di B. Moisisch, Philosophische Bibliothek 434 [Amburgo 1990]). – *Ed.*: MaC 32, 842A-D / HaC 9, 1719C-1720A / BullTau 5, 601b-602a / BullCocq 3/III, 393ab / COD 605_{11}-606_{2}.

De anima humana doctrina contra Neo-Aristotelicos

1440 Cum ... zizaniae seminator, antiquus humani generis hostis [*cf. Mt 13,25*], nonnullos perniciosissimos errores, a fidelibus semper explosos, in agro Domini superseminare et augere sit ausus, de natura praesertim animae rationalis, quod videlicet mortalis sit, aut unica in cunctis hominibus, et nonnulli temere philosophantes, secundum saltem philosophiam verum id esse asseverent:
contra huiusmodi pestem opportuna remedia adhibere cupientes, hoc sacro approbante Concilio damnamus et reprobamus omnes asserentes, animam intellectivam mortalem esse, aut unicam in cunctis hominibus, et haec in dubium vertentes, cum illa non solum vere per se et essentialiter humani corporis forma exsistat, sicut in canone felicis recordationis Clementis papae V praedecessoris Nostri in Viennensi Concilio edito continetur [**902*], verum et immortalis, et pro corporum quibus infunditur multitudine singulariter multiplicabilis, et multiplicata, et multiplicanda sit. ...

1441 Cumque verum vero minime contradicat, omnem assertionem veritati illuminatae fidei contrariam omnino falsam esse definimus [*cf. *3017*]; et, ut aliter dogmatizare non liceat, districtius inhibemus: omnesque huiusmodi erroris assertionibus inhaerentes veluti damnatissimas haereses seminantes per omnia ut detestabiles et abominabiles haereticos et infideles, catholicam fidem labefactantes, vitandos et puniendos fore decernimus.

ALESSANDRO VI: 11 agosto 1492 – 18 agosto 1503
PIO III: 22 sett. – 18 ott. 1503

GIULIO II: 31 ott. 1503 – 21 febbr. 1513

CONCILIO LATERANENSE V (18° ECUM.)
3 maggio 1512 – 16 marzo 1517

Continuazione del concilio LATERANENSE V sotto LEONE X

LEONE X: 11 marzo 1513 – 1° dic. 1521

1440-1441: Sessione 8ª, 19 dic. 1513: Bolla *Apostolici regiminis*

Dottrina sull'anima umana, contro i neo-aristotelici

Ora, ... il seminatore di zizzania, l'antico nemico del genere umano [*cf. Mt 13,25*], ha osato seminare e moltiplicare nel campo del Signore alcuni errori estremamente perniciosi, che i fedeli hanno sempre respinto, soprattutto sulla natura dell'anima razionale, secondo cui essa sarebbe mortale o unica in tutti gli uomini. Poiché alcuni, che si dedicano alla filosofia con leggerezza, sostengono che questa proposizione è vera, almeno secondo la filosofia, desiderando prendere gli opportuni provvedimenti contro questo flagello, con il consenso di questo santo concilio, condanniamo e riproviamo tutti quelli che affermano che l'anima intellettiva è mortale o che è unica in tutti gli uomini, o quelli che avanzano dei dubbi a questo proposito: essa infatti, non solo è veramente, per sé ed essenzialmente, la forma del corpo umano, come si legge in un canone del nostro predecessore papa Clemente V, di felice memoria, pubblicato nel concilio generale di Vienne [**902*], ma è anche immortale, e, data la moltitudine dei corpi nei quali è infusa individualmente, essa può essere, deve essere ed è moltiplicata. ... 1440

Poiché il vero non può contraddire il vero, definiamo falsa ogni asserzione contraria alla verità della fede illuminata dall'alto [*cf. *3017*] e proibiamo rigorosamente di insegnare una diversa dottrina. Stabiliamo che tutti i seguaci di tali errori sono da evitarsi e da punirsi come seminatori di dannosissime eresie, come odiosi e abominevoli eretici e infedeli e gente che cerca di scalzare la fede cattolica. 1441

1442-1444: Sessio X, 4 Maii 1515: Bulla *Inter multiplices*

Erano già stati emanati numerosi decreti papali a favore dei «montes pietatis» («monti di pietà»): H Holzapfel, *Die Anfänge der Montes pietatis (1462-1515)* (pubblicazione del Kirchenhistorisches Seminar Monaco, a cura di A. Knöpfler, vol. 11; Monaco 1903) 10-12, enumera 17 decreti, il primo dei quali, *Cum dilecti* (3 giugno 1463) risale a Pio II per

De usuris et de «Montibus pietatis»

1442 Nonnullis enim magistris et doctoribus dicentibus eos montes non esse licitos, in quibus aliquid ultra sortem pro libra, decurso certo tempore, per ministros huius montis ab ipsis pauperibus, quibus mutuum datur, exigitur, et propterea ab usurarum crimine ... mundos non evadere, cum Dominus noster, Luca Evangelista testante [*Lc 6,34s*], aperto nos praecepto obstrinxerit, ne ex dato mutuo quidquam ultra sortem sperare debeamus. Ea enim propria est usurarum interpretatio, quando videlicet ex usu rei, quae non germinat, nullo labore, nullo sumptu nullove periculo lucrum fetusque conquiri studetur. ...

1443 Aliis vero pluribus magistris et doctoribus ... conclamantibus pro tanto bono tamque rei publicae pernecessario, modo ratione mutui nihil petatur neque speretur; pro indemnitate tamen eorumdem montium, impensarum videlicet ministrorum eorumdem ac rerum omnium ad illorum necessariam conservationem pertinentium, absque montium huiusmodi lucro, idque moderatum et necessarium ab his, qui ex huiusmodi mutuo commodum suscipiunt, licite ultra sortem exigi et capi posse nonnihil licere, cum regula iuris habeat, quod qui commodum sentit, onus quoque sentire debeat,[1] praesertim si Apostolica accedat auctoritas. Quam quidem sententiam a felicis recordationis Paulo II, Sixto IV, Innocentio VIII, Alexandro VI et Iulio II Romanis Pontificibus praedecessoribus Nostris probatam ... esse ostendunt.

1444 Nos super hoc ... opportune providere volentes, alterius quidem partis, iustitiae zelum, ne vorago aperiretur usurarum, alterius, pietatis et veritatis amorem, ut pauperibus subveniretur, utriusque vero partis studium commendantes, ... sacro approbante Concilio, declaramus et definimus, montes pietatis antedictos per respublicas institutos et auctoritate Sedis Apostolicae hactenus probatos et confirmatos,

> in quibus pro eorum impensis et indemnitate aliquid moderatum ad solas ministrorum impensas et aliarum rerum ad illorum conservationem, ut praefertur, pertinentium, pro eorum indemnitate dumtaxat, ultra sortem absque lucro eorundem montium recipitur,

neque speciem mali praeferre nec peccandi incentivum praestare neque ullo pacto improbari, quin immo meritorium esse ac laudari et probari debere tale mutuum et minime usurarium putari ... .

Omnes autem ..., qui contra praesentis declarationis et sanctionis formam de cetero praedicare seu disputare verbo vel scriptis ausi fuerint, excommunicationis latae sententiae poenam ... incurrere volumus ...

*1443 [1] *Regulae iuris*, in: Bonifacio VIII, *Liber Sextus Decretalium*, V Appendix, regula 55 (Frdb 2, 1123)

1442-1444: Sessione 10ª, 4 maggio 1515: Bolla *Inter multiplices*

favorire l'istituzione del monte di pietà di Orvieto. C'erano ripensamenti però contro il modo in cui questi monti dei pegni si mantenevano senza danni. – *Ed.*: MaC 32, 905E-907A / HaC 9, 1773D-1774E / BullTau 5, 622a-623b / BullCocq 3/III, 408b-409a / COD 626_{17}-627_{30}. – *Reg.*: J. Hergenröther, *Regesta Leonis X* (Friburgo 1884) n. 15297.

Usura e i «Monti di pietà»

Alcuni maestri e dottori infatti sostengono che non sono leciti quei Monti di pietà nei quali, passato un certo tempo, si esige dai poveri destinatari del prestito in più del capitale un tanto per ogni libbra prestata; in questo modo infatti essi non vanno esenti dalla colpa di usura e da un preciso peccato di ingiustizia; nostro Signore infatti, secondo la testimonianza dell'evangelista Luca [*Lc 6,34s*], ci ha chiaramente comandato di non sperare nulla più del capitale, quando facciamo un prestito. Si dà infatti usura in senso proprio quando dell'uso di una cosa che non produce niente, ci si sforza di ricavare, senza alcuna fatica e pericolo, un guadagno e un frutto. ... 1442

Ma altri maestri e dottori ... si pronunciano di conseguenza ... a favore di un bene così grande, così necessario alla comunità, purché non si chieda e non si speri nessun compenso per il prestito. Tuttavia, essi dicono, come indennità per questi Monti di pietà, cioè per far fronte alle opere necessarie per lo stipendio degli impiegati e per tutto ciò che serve al loro mantenimento, questi possono, a condizione di non trarre nessun lucro, ricevere e esigere da coloro che traggono vantaggio dal prestito loro fatto, una somma modesta e ridotta allo stretto necessario in più del capitale, e ciò in virtù di quel principio giuridico per cui chi riceve un vantaggio deve anche portarne il peso,[1] soprattutto se vi è l'approvazione dell'autorità apostolica. E questi maestri dimostrano che questa seconda opinione è stata approvata dai romani pontefici, nostri predecessori, Paolo II, Sisto IV, Innocenzo VIII, Alessandro IV e Giulio II, di felice memoria ... 1443

Quanto a noi, volendo provvedere opportunamente ... a questo problema, apprezzando lo zelo per la giustizia che mostra la prima parte, che vuole evitare la minaccia dell'usura, e apprezzando l'amore per la pietà e la verità che manifesta la seconda parte, che vuole venire in aiuto dei poveri, lodando in ogni caso l'impegno di entrambe, ... con l'approvazione del sacro concilio, dichiariamo e definiamo che i suddetti Monti di pietà costituiti dalle pubbliche autorità e finora approvati e confermati dalla sede apostolica, 1444

> nei quali si esiga, oltre il deposito un modesto compenso per le sole spese degli impiegati e di quanto è necessario per il loro mantenimento, senza un guadagno per gli stessi Monti,

non presentano nessun male specifico, né costituiscono incentivo al peccato. Essi non possono in alcun modo essere condannati, ma al contrario un tale tipo di prestito è meritorio e deve essere lodato e approvato, né deve essere assolutamente considerato come una usura ...

Tutti ... coloro che in futuro osassero predicare o discutere sia a voce che per iscritto contro il testo di questa decisione, incorreranno nella scomunica di pronunciata sentenza ...

1445: Sessio XI, 19 Dec. 1516: Bulla *Pastor aeternus gregem*

Dietro la spinta di re Carlo VII di Francia l'Assemblea del clero, riunita nel maggio/giugno 1438 a Bourges, aveva redatto 23 articoli ispirati al concilio di Basilea e nei quali in particolare si sosteneva il conciliarismo. Il 7 giugno 1438 il re sottoscrisse questa cosiddetta «Sanzione Pragmatica di Bourges» che era precipuamente a favore degli interessi del senato regio e dell'università di Parigi. Dopo che la contesa tra i papi – che non riconobbero mai la Sanzione – e la Francia sotto Luigi XII fu chiusa, il successore di questi, Fran- ▷

De relatione inter Papam et concilium

1445 ... Nos a tam nefariae Sanctionis [*pragmaticae Bituricensis*] et contentorum in ea revocatione retrahi aut desistere salva conscientia ... non posse aut debere censemus.

Nec illud Nos movere debet, quod Sanctio ipsa et in ea contenta in Basileensi Concilio edita et, ipso Concilio instante, a Bituricensi Congregatione recepta et acceptata fuerunt, cum ea omnia post translationem eiusdem Basileensis Concilii per felicis memoriae Eugenium papam IV ... [*Ferraram 18 Sept. 1437*] factam, a Basileensi Conciliabulo ... facta exstiterint ac propterea nullum robur habere potuerint, cum etiam solum Romanum Pontificem pro tempore exsistentem tamquam auctoritatem super omnia concilia habentem, conciliorum indicendorum, transferendorum ac dissolvendorum plenum ius et potestatem habere, nedum ex sacrae Scripturae testimonio, dictis sanctorum Patrum ac aliorum Romanorum Pontificum etiam, praedecessorum Nostrorum, sacrorumque canonum decretis, sed propria etiam eorundem conciliorum confessione manifeste constet ...

1447-1449: Decr. *Cum postquam* ad Caietanum (Thomas de Vio) legatum papae, 9 Nov. 1518

Il modo di usare le indulgenze, che in Germania furono oggetto di pesanti deformazioni, aveva dato occasione a Martin Lutero di rendere pubbliche il 31 ott. 1517 95 tesi sulle indulgenze (ed. di Weimar 1 [1883] 229-238). Come risposta a esse questa bolla vuole esporre la retta dottrina della chiesa sulle indulgenze. L'autorità dottrinale della bolla è sottolineata da Leone X nella lettera di accompagnamento «*Agli Svizzeri*» del 30 aprile 1519 (pubbl. in L.R. Schmidlin, *Bernhardin Sanson, der Ablaßprediger in der Schweiz 1518-1519* [Solothurn 1898] 30s): «Il potere del pontefice romano nel concedere tali indulgenze secondo quanto è verità definita nella chiesa romana, che abbiamo deciso che deve essere da tutti conservata e predicata, ... come dallo stesso scritto, che vi mandiamo da sottoscrivere curerete di vedere in tutto e di conservare. .. Aderirete con fermezza alla verità determinata dalla chiesa romana e da questa Santa Sede, che non permette erro-

De indulgentiis

1447 ... Ne de cetero quisquam ignorantiam doctrinae Romanae Ecclesiae circa huiusmodi indulgentias et illarum efficaciam allegare aut ignorantiae huiusmodi praetextu se excusare, aut protestatione conficta se iuvare, sed ut ipsi de

1445: Sessione 11ª, 19 dic. 1516: Bolla *Pastor aeternus gregem*

cesco I, riconobbe la bolla di Leone X qui sotto riportata. In essa la «Sanzione Pragmatica» viene dichiarata invalida e viene confermata la bolla *Unam sanctam* di Bonifacio VIII (*870-875), «tuttavia senza pregiudicare la dichiarazione *Meruit* di Clemente V» («sine tamen praeiudicio Declarationis Clementis V *Meruit*»), che la mitigava. – *Ed.*: MaC 32, 967C-E / HaC 9, 1828D-1829A / BullTau 5, 661ab / BullCocq 3/III, 431b / COD $642_{10\text{-}26}$.

La relazione tra papa e concilio

... Noi riteniamo di non potere o dovere ritirarci o desistere, con tranquilla coscienza... dalla revoca di una Sanzione [*pragmatica di Bourges*] così empia e dalle disposizioni ivi contenute. 1445

Né ci deve impressionare il fatto che la Prammatica Sanzione sia stata pubblicata nel concilio di Basilea, e sia stata accolta e accettata sotto la pressione dello stesso concilio dall'assemblea di Bourges, dal momento che tutto ciò che è stato fatto dal conciliabolo di Basilea ... dopo il trasferimento dello stesso concilio a opera del nostro predecessore, papa Eugenio IV di felice memoria ... [*a Ferrara il 18 sett. 1437*], non può avere nessun valore. Del resto è noto che solo il romano pontefice regnante, in quanto ha una autorità superiore a tutti i concili, ha pieno diritto e potestà di convocare, trasferire, sciogliere i concili, come testimoniano chiaramente non solo la sacra Scrittura, le sentenze dei santi padri e degli altri pontefici romani nostri predecessori, i sacri canoni, ma anche le ammissioni degli stessi concili ...

1447-1449: Decreto *Cum postquam* al card. Tommaso de Vio detto il Gaetano, legato del papa, 9 nov. 1518

ri» («Romani Pontificis potestatem in huiusmodi indulgentiarum concessione iuxta Romanae Ecclesiae veram definitionem, quam ab omnibus teneri et praedicari debere ... decrevimus, prout ex ipsis litteris, quas vobis consignari mandamus, plene videre et servare curabitis. ... Verae determinationi sanctae Romanae Ecclesiae et huius Sanctae Sedis, quae non permittit errores, firmiter adhaerebitis»).
Il card Tommaso de Vio detto il Gaetano (o Cajetano), a cui questa bolla era destinata, ha inserito nel 1522 la parte più importante del testo nel suo Commentario a Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae*, III, q. 48, a. 5 (Editio Leonina 11 [1903] 469).
Ed.: In Cajetano, v. sopra / J. Le Plat, *Monumentorum ad historiam Concilii Tridentini spectantium amplissima collectio* 2 (Lovanio 1782) 23s / riportato in N. Paulus, in ZKT 37 (1913) 395s / W. Köhler, *Dokumente zum Ablaßstreit von 1517* (Tubinga-Lipsia 1902) 158s (n. 36).

Le indulgenze

... Affinché d'ora in avanti nessuno possa addurre l'ignoranza della dottrina della chiesa di Roma in ordine a tali indulgenze e alla loro efficacia, oppure possa scusarsi con il pretesto di una tale ignoranza, oppure giovarsi di una attestazione immaginaria, perché invece questi stessi possano essere di- 1447

notorio mendacio ut culpabiles convinci et merito damnari possint, per praesentes tibi significandum duximus, Romanam Ecclesiam, quam reliquae tamquam matrem sequi tenentur, tradidisse:

1448 Romanum Pontificem, Petri clavigeri successorem et Iesu Christi in terris vicarium, potestate clavium, quarum est aperire regnum caelorum tollendo illius in Christi fidelibus impedimenta (culpam scilicet et poenam pro actualibus peccatis debitam, culpam quidem mediante sacramento paenitentiae, poenam vero temporalem pro actualibus peccatis secundum divinam iustitiam debitam mediante ecclesiastica indulgentia), posse pro rationabilibus causis concedere eisdem Christi fidelibus, qui caritate iungente membra sunt Christi, sive in hac vita sint, sive in purgatorio, indulgentias ex superabundantia meritorum Christi et Sanctorum; ac tam pro vivis quam pro defunctis Apostolica auctoritate indulgentiam concedendo, thesaurum meritorum Iesu Christi et Sanctorum dispensare, per modum absolutionis indulgentiam ipsam conferre, vel per modum suffragii illam transferre consuevisse.

Ac propterea omnes, tam vivos quam defunctos, qui veraciter omnes indulgentias huiusmodi consecuti fuerint, a tanta temporali poena, secundum divinam iustitiam pro peccatis suis actualibus debita liberari, quanta concessae et acquisitae indulgentiae aequivalet.

1449 Et ita ab omnibus teneri et praedicari debere sub excommunicationis latae sententiae poena ... auctoritate Apostolica earumdem tenore praesentium decernimus.

1451-1492: Bulla *Exsurge Domine*, 15 Iun. 1520

Martin Lutero, che con le sue 95 tesi (cf. *1447°) trovò grande risonanza, fu accusato e convocato a Roma già nel nov 1517 Poco dopo Leone X affidò al card. Tommaso de Vio detto il Gaetano (o Cajetano) il compito di indurre Lutero a revocare, ma né l'incontro tra di loro nell'ott. del 1518 ad Augusta, né la disputa, a cui partecipò anche il riformatore Karlstadt, tenuta nel giugno-luglio 1519 a Lipsia con Giovanni Eck, validissimo difensore del cattolicesimo, portarono a un accordo. Dopo che Giovanni Eck fu richiamato a Roma, fu aperto un procedimento contro Lutero (genn -aprile 1520). Tra l'altro le università di Colonia e di Lovanio contribuirono con i loro «voti» (DuPlA 1/II [1728] 358-361, cf. la *Responsio Lutheriana* dell'anno 1520, ed. di Weimar 6 [1888] 170-195). Giacché Lutero non ritrattava le sue dottrine e il 10 dic. 1520 bruciò in pubblico la bolla *Exsurge Domine*, il 3 genn. 1521 con la bolla *Decet Romanum Pontificem* fu scomunicato (BullTau 5, 761a-764a / BullCocq 3/III, 493b-495b).
Ed.. BullTau 5, 750a-752a / BullCocq 3/III, 488b-489b / MaC 32, 1051C-1053D / HaC 9, 1893A-1895A / DuPlA 1/II, 362b-364b.
Le proposizioni della bolla riportano quasi sempre con precisione le parole di Lutero; l'indicazione dei passi delle loro fonti fu opera soprattutto di H Roos, *Die Quellen der Bulle "Exsurge Domine"*, in J Auer - H Volk (a cura di), *Theologie in Geschichte und Gegenwart* (scritto giubilare dedicato a M. Schmaus; Monaco 1957) 909-926. Per semplificare, le fonti delle singole proposizioni vengono designate con sigle: (tra parentesi) segue l'indicazione dei passi nell'edizione critica *D. Martin Luthers Werke* (Weimar 1883ss). Ecco l'elenco delle sigle e il loro significato.

mostrati colpevoli di palese menzogna e meritatamente condannati, con il presente ⟨scritto⟩ ti ordiniamo di far conoscere ciò che ha insegnato la chiesa di Roma, che le altre chiese sono tenute a seguire come una madre:

Il pontefice romano, successore di Pietro detentore delle chiavi e vicario 1448
in terra di Gesù Cristo, in forza della potestà delle chiavi, il cui compito è quello di aprire il regno dei cieli, eliminandone gli impedimenti nei fedeli di Cristo (e cioè la colpa e la pena dovuta per i peccati attuali, la colpa mediante il sacramento della penitenza, la pena temporale dovuta secondo la giustizia divina per i peccati attuali mediante l'indulgenza ecclesiastica), ha il potere, per cause ragionevoli, di concedere agli stessi fedeli di Cristo, che per la carità che li unisce sono membra di Cristo, sia che si trovino in vita sia che siano in purgatorio, le indulgenze dalla sovrabbondanza dei meriti di Cristo e dei Santi; ed è sempre stato solito, concedendo l'indulgenza sia per i vivi che per i defunti in forza dell'apostolica autorità, dispensare il tesoro dei meriti di Gesù Crsito e dei Santi, conferire la stessa indulgenza in modo di assoluzione, o trasferirla in modo di suffragio.

E per questo tutti quelli che hanno conseguito con sincerità tutte queste indulgenze, sia vivi che defunti, sono liberati da una pena temporale tanto grande, dovuta secondo la divina giustizia per i loro peccati attuali, quanto corrisponde all'indulgenza concessa e acquistata.

E Noi decretiamo in base al presente ⟨scritto⟩, in forza dell'autorità apo- 1449
stolica, che così deve essere tenuto per fermo e predicato da tutti sotto pena di scomunica di pronunciata sentenza.

1451-1492: Bolla *Exsurge Domine*, 15 giugno 1520

- A' = *Resolutiones disputationum de indulgentiarum virtute* (1518) [per le prop. 1 3 10 18 20-22 26 32-35 39].
- B' = *Disputatio et excusatio F. Martini Luther adversus criminationes D. Johannis Eccii* (1519) [2].
- C' = *Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum* (1517) [4 17 38].
- D' = *Ein Sermon von Ablass und Gnade* (1517/1518) [5 18].
- E' = *Sermo de poenitentia* (1518) [6-9 11s 14].
- F' = *Ein Sermon von dem Sakrament der Busse* (1519) [13].
- G' = *Instructio pro confessione peccatorum* (1519) [15].
- H' = *Ein Sermon vom Sakrament des Leichnams Christi und von den Bruderschaften* (1519) [16].
- I' = *Verklärung etlicher Artikel in dem Sermon von dem heiligen Sakrament* (1520) [16].
- K' = *Disputatio I. Eccii et M. Lutheri Lipsiae habita* (1519) [18 30 37 40]
- L' = *Resolutiones Lutherianae super propositionibus suis Lipsiae disputatis* (1519) [19 27 29 31].
- M' = *Sermo de virtute excommunicationis* (1518) [23].
- N' = *Ein Sermo von dem Bann* (1520) [24].
- O' = *Disputatio Heidelbergae habita* (1518) [36].
- P' = *(Grosser) Sermon von dem Wucher* (1520) [41].
- Q' = *Contra malignum J. Eccii iudicium* (1519) [25].
- R' = *Resolutio super Propositiones XIII de potestate papae* (1519) [25].

Errores Martini Luther

1451 1. Haeretica sententia est, sed usitata, sacramenta Novae Legis iustificantem gratiam illis dare, qui non ponunt obicem.[1]

1452 2. In puero post baptismum negare remanens peccatum, est Paulum et Christum simul conculcare.[1]

1453 3. Fomes peccati, etiamsi nullum adsit actuale peccatum, moratur exeuntem a corpore animam ab ingressu caeli.[1]

1454 4. Imperfecta caritas morituri fert secum necessario magnum timorem, qui se solo satis est facere poenam purgatorii, et impedit introitum regni.[1]

1455 5. Tres esse partes paenitentiae: contritionem, confessionem et satisfactionem, non est fundatum in sacra Scriptura nec antiquis sanctis christianis doctoribus.[1]

1456 6. Contritio, quae paratur per discussionem, collationem et detestationem peccatorum, qua quis recogitat annos suos in amaritudine animae suae [*cf. Is 38,15*], ponderando peccatorum gravitatem, multitudinem, foeditatem, amissionem aeternae beatitudinis, ac aeternae damnationis acquisitionem, haec contritio facit hypocritam, immo magis peccatorem.[1]

1457 7. Verissimum est proverbium et omnium doctrina de contritionibus huc usque data praestantius: «De cetero non facere, summa paenitentia: optima paenitentia, nova vita».[1]

1458 8. Nullo modo praesumas confiteri peccata venialia, sed nec omnia mortalia, quia impossibile est, ut omnia mortalia cognoscas. Unde in primitiva Ecclesia solum manifesta mortalia confitebantur.[1]

1459 9. Dum volumus omnia pure confiteri, nihil aliud facimus, quam quod misericordiae Dei nihil volumus relinquere ignoscendum.[1]

1460 10. Peccata non sunt ulli remissa, nisi remittente sacerdote credat sibi remitti; immo peccatum maneret, nisi remissum crederet: non enim sufficit remissio peccati et gratiae donatio, sed oportet etiam credere esse remissum.[1]

1461 11. Nullo modo confidas absolvi propter tuam contritionem, sed propter verbum Christi: «Quodcumque solveris» etc. [*Mt 16,19*]. Hinc, inquam, confide, si sacerdotis obtinueris absolutionem, et crede fortiter te absolutum, et absolutus vere eris, quidquid sit de contritione.[1]

***1451** [1] A', Conclusio VII (1, 544_{35-38}).
***1452** [1] B' (2,160_{34s}).
***1453** [1] A', Conclusio XXIV (1, 572_{10-14}).
***1454** [1] C' e A', Conclusio XXIV (1, 234_{3-6} e 1, 572_{15}).
***1455** [1] D' (1, 243_{4-11}).
***1456** [1] E' (1, 319_{10-17}).

Errori di Martin Lutero

1. È sentenza eretica, ma largamente seguita, che i sacramenti della Nuova Alleanza danno la grazia giustificante a coloro che non vi pongono ostacolo.[1] 1451

2. Negare che il peccato rimane nel bambino dopo il battesimo, significa disprezzare insieme Cristo e Paolo.[1] 1452

3. Il fomite del peccato, anche se non c'è nessun peccato attuale, trattiene l'anima che esce dal corpo dall'ingresso nel cielo.[1] 1453

4. La non perfetta carità di colui che sta per morire porta necessariamente con sé un grande timore, che di per sé è solo sufficiente a ottenere la pena del purgatorio, e impedisce l'ingresso nel regno.[1] 1454

5. Che le parti della confessione siano tre: contrizione, confessione e soddisfazione non è fondato nella Sacra Scrittura, né negli antichi santi dottori cristiani.[1] 1455

6. La contrizione che si ottiene con l'esame, la ricapitolazione e la detestazione dei peccati, e con la quale si ripensa alla propria vita nell'amarezza della propria anima [*cf. Is 38,15*], soppesando la gravità, la moltitudine, la turpitudine dei peccati, la perdita della beatitudine eterna e il conseguimento dell'eterna dannazione, questa contrizione rende ipocrita, anzi addirittura peccatore.[1] 1456

7. Verissima e più perfetta in tutto della dottrina fino a questo momento proposta sulla contrizione è la massima: «Non farlo più è la migliore penitenza; una nuova vita è l'ottima penitenza».[1] 1457

8. Non presumere in alcun modo di confessare i peccati veniali, ma neppure tutti i mortali, perché è impossibile che tu conosca tutti i peccati mortali. Per questo motivo nella chiesa primitiva si confessavano soltanto quelli mortali manifesti.[1] 1458

9. Quando vogliamo confessare tutto in modo completo non facciamo altro che questo: non vogliamo lasciare nulla da perdonare alla misericordia di Dio.[1] 1459

10. A nessuno sono rimessi i peccati, se non crede che gli sono rimessi dal sacerdote che assolve; anzi il peccato rimane, se non lo crede rimesso: non sono sufficienti infatti la remissione del peccato e il dono della grazia, ma bisogna anche credere che è stato rimesso.[1] 1460

11. Non confidare in nessun modo di essere assolto a motivo della tua contrizione, ma per la parola di Cristo: «Tutto ciò che scioglierai» ecc. [*Mt 16,19*]. In questo confida, io dico: se tu hai ottenuto l'assoluzione del sacerdote, e credi fermamente che tu sei stato assolto, sarai stato assolto davvero, qualsiasi cosa sia in quanto alla contrizione.[1] 1461

***1457** [1] E' (1, 321_{2-4})
***1458** [1] E' (1, 322_{22-25}).
***1459** [1] E' (1, 323_{4-6}).
***1460** [1] A', Conclusio VII (1, $543_{14s\ 22-24}$).
***1461** [1] E' (1, 323_{23-28}).

1462 12. Si per impossibile confessus non esset contritus, aut sacerdos non serio, sed ioco absolveret, si tamen credat se absolutum, verissime est absolutus.[1]

1463 13. In sacramento paenitentiae ac remissione culpae non plus facit Papa aut episcopus, quam infimus sacerdos: immo, ubi non est sacerdos, aeque tantum quilibet Christianus, etiamsi mulier aut puer esset.[1]

1464 14. Nullus debet sacerdoti respondere, se esse contritum, nec sacerdos requirere.[1]

1465 15. Magnus est error eorum, qui ad sacramenta Eucharistiae accedunt huic innixi, quod sint confessi, quod non sint sibi conscii alicuius peccati mortalis, quod praemiserint orationes suas et praeparatoria: omnes illi iudicium sibi manducant et bibunt. Sed si credant et confidant, se gratiam ibi consecuturos, haec sola fides facit eos puros et dignos.[1]

1466 16. Consultum videtur, quod Ecclesia in communi Concilio statueret, laicos sub utraque specie communicandos: nec Bohemi communicantes sub utraque specie sunt haeretici, sed schismatici.[1]

1467 17. Thesauri Ecclesiae, unde Papa dat indulgentias, non sunt merita Christi et Sanctorum.[1]

1468 18. Indulgentiae sunt piae fraudes fidelium, et remissiones bonorum operum; et sunt de numero eorum, quae licent, et non de numero eorum, quae expediunt [*cf. 1Cor 6,12; 10,23*].[1]

1469 19. Indulgentiae his, qui veraciter eas consequuntur, non valent ad remissionem poenae pro peccatis actualibus debitae apud divinam iustitiam.[1]

1470 20. Seducuntur credentes indulgentias esse salutares et ad fructum spiritus utiles.[1]

1471 21. Indulgentiae necessariae sunt solum publicis criminibus, et proprie conceduntur duris solummodo et impatientibus.[1]

1472 22. Sex generibus hominum indulgentiae nec sunt necessariae nec utiles: videlicet mortuis seu morituris, infirmis, legitime impeditis, his, qui non commiserunt crimina, his, qui crimina commiserunt, sed non publica, his, qui meliora operantur.[1]

1473 23. Excommunicationes sunt tantum externae poenae nec privant hominem communibus spiritualibus Ecclesiae orationibus.[1]

1474 24. Docendi sunt Christiani plus diligere excommunicationem quam timere.[1]

***1462** [1] E' (1, 323$_{32-34}$).
***1463** [1] F' (2, 716$_{25-28}$).
***1464** [1] E' (1, 322$_{16s}$).
***1465** [1] G' (1, 264$_{9-15}$)
***1466** [1] H' e I' (2, 742$_{24-26}$ e 6, 80$_{36s}$)
***1467** [1] C' (1, 236$_{10s\ 14s}$).

12. Se, per assurdo, colui che si confessa non fosse contrito, oppure il sacerdote assolvesse non sul serio, ma per gioco, se tuttavia egli si crede assolto, è assolto con assoluta certezza.[1] 1462

13. Nel sacramento della penitenza e nella remissione della colpa, il papa o il vescovo non fanno nulla di più di un semplice sacerdote: anzi, dove non c'è un sacerdote, può fare ugualmente un semplice cristiano, anche se fosse una donna o un bambino.[1] 1463

14. Nessuno deve rispondere al sacerdote di essere contrito e il sacerdote non lo deve domandare.[1] 1464

15. È grande l'errore di coloro che si accostano al sacramento dell'eucaristia fidandosi del fatto di essersi confessati, di non essere consapevoli di nessun peccato mortale, di aver premesso preghiere personali e preparatorie: tutti questi mangiano e bevono la propria condanna. Ma se credono e confidano che qui essi conseguiranno la grazia, questa fede sola li rende puri e degni.[1] 1465

16. Risulta come deciso, che la chiesa abbia stabilito in un concilio universale che i laici debbono comunicarsi sotto le due specie: e i Boemi che si comunicano sotto le due specie, non sono eretici, ma scismatici.[1] 1466

17. I tesori della chiesa, da cui il papa trae le indulgenze, non sono i meriti di Cristo e dei Santi.[1] 1467

18. Le indulgenze sono dei pii inganni dei fedeli, e dispense dalle opere buone; e appartengono al numero delle cose che sono permesse, e non al numero di quelle che sono utili [*cf. 1Cor 6,12; 10,23*].[1] 1468

19. Le indulgenze, per coloro che veramente le acquistano, non hanno valore per la remissione della pena dovuta alla giustizia divina per i peccati attuali.[1] 1469

20. Si ingannano coloro che credono che le indulgenze sono salutari e utili per il bene dello spirito.[1] 1470

21. Le indulgenze sono necessarie solo per le colpe pubbliche, e vengono propriamente concesse solo ai duri di cuore e agli insensibili.[1] 1471

22. Per sei categorie di uomini le indulgenze non sono né necessarie né utili: e cioè per i morti o per quelli che stanno per morire, per i malati, per i legittimamente impediti, per coloro che non hanno commesso peccati, per coloro che hanno commesso peccati, ma non pubblici, per coloro che compiono cose migliori.[1] 1472

23. Le scomuniche sono soltanto pene esteriori, e non privano l'uomo delle comuni preghiere spirituali della chiesa.[1] 1473

24. Bisogna insegnare ai cristiani più ad amare la scomunica che a temerla.[1] 1474

***1468** [1] K' (2, 353$_{13}$; cf. 349$_{16s}$ 356$_{38}$) e A', Conclusio XX (1, 570$_{2s}$) e D' (1, 246$_{15-19}$).
***1469** [1] L' (2, 429$_{5-7}$).
***1470** [1] A', Conclusio XXXII (1, 587$_{24-26}$).
***1471** [1] A', Conclusio XIII (1, 552$_{24s}$ 553$_{30s}$)
***1472** [1] A', Conclusio XIII (1, 552$_{19-22}$).
***1473** [1] M' (1, 639$_{19s\ 33s}$).
***1474** [1] N' (6, 70$_{29s}$).

1475 25. Romanus Pontifex, Petri successor, non est Christi vicarius super omnes totius mundi ecclesias ab ipso Christo in beato Petro institutus.[1]

1476 26. Verbum Christi ad Petrum: «Quodcumque solveris super terram» etc. [*Mt 16,19*] extenditur dumtaxat ad ligata ab ipso Petro.[1]

1477 27. Certum est, in manu Ecclesiae aut Papae prorsus non esse statuere articulos fidei, immo nec leges morum seu bonorum operum.[1]

1478 28. Si Papa cum magna parte Ecclesiae sic vel sic sentiret, nec etiam erraret; adhuc non est peccatum aut haeresis, contrarium sentire, praesertim in re non necessaria ad salutem, donec fuerit per Concilium universale alterum reprobatum, alterum approbatum.[1]

1479 29. Via nobis facta est enervandi auctoritatem Conciliorum, et libere contradicendi eorum gestis, et iudicandi eorum decreta, et confidenter confitendi quidquid verum videtur, sive probatum fuerit, sive reprobatum a quocumque Concilio.[1]

1480 30. Aliqui articuli Iohannis Hus condemnati in Concilio Constantiensi sunt christianissimi, verissimi et evangelici, quos nec universalis Ecclesia posset damnare.[1]

1481 31. In omni opere bono iustus peccat.[1]

1482 32. Opus bonum optime factum est veniale peccatum.[1]

1483 33. Haereticos comburi est contra voluntatem Spiritus.[1]

1484 34. Proeliari adversus Turcas est repugnare Deo visitanti iniquitates nostras per illos.[1]

1485 35. Nemo est certus, se non semper peccare mortaliter, propter occultissimum superbiae vitium.[1]

1486 36. Liberum arbitrium post peccatum est res de solo titulo; et dum facit, quod in se est, peccat mortaliter.[1]

1487 37. Purgatorium non potest probari ex sacra Scriptura, quae sit in canone.[1]

1488 38. Animae in purgatorio non sunt securae de earum salute, saltem omnes: nec probatum est ullis aut rationibus aut Scripturis, ipsas esse extra statum merendi vel augendae caritatis.[1]

1489 39. Animae in purgatorio peccant sine intermissione, quamdiu quaerunt requiem et horrent poenas.[1]

1490 40. Animae ex purgatorio liberatae suffragiis viventium minus beantur, quam si per se satisfecissent.[1]

1491 41. Praelati ecclesiastici et principes saeculares non male facerent, si omnes saccos mendicitatis delerent.[1]

*1475 [1] Cf. a un dipresso Q' (2, 628_{5}) e R' (2, 225_{35s}).
*1476 [1] A', Conclusio V (1, 536_{20-22}).
*1477 [1] L' (2, $427_{8\ 10}$).
*1478 [1] A', Conclusio XXVI (1, 583_{5-8}).
*1479 [1] L' (2, 406_{1s} 404_{15-17}).
*1480 [1] K' (2, 279_{11-13}).
*1481 [1] L' (2, 416_{35s}).
*1482 [1] A', Conclusio LVIII (1, 608_{10s}).
*1483 [1] A', Conclusio LXXX (1, 625_{4} 624_{35-38}).
*1484 [1] A', Conclusio V (1, 535_{35-39}).

25. Il pontefice romano, successore di Pietro, non è il vicario di Cristo sopra tutte le chiese del mondo intero, dallo stesso Cristo costituito nel beato Pietro.[1] 1475

26. La parola di Cristo a Pietro: «Tutto ciò che scioglierai sulla terra» ecc. [*Mt 16,19*] si estende soltanto alle cose legate dallo stesso Pietro.[1] 1476

27. È certo che non è affatto in mano della chiesa o del papa lo stabilire gli articoli di fede, e anzi neppure le leggi morali o delle opere buone.[1] 1477

28. Se il papa con una gran parte della chiesa pensasse in un modo o nell'altro, e inoltre non sbagliasse, non è ancora peccato o eresia pensare il contrario, soprattutto in cose non necessarie per la salvezza, finché da un concilio universale una cosa non è stata respinta e l'altra approvata.[1] 1478

29. Ci è stata aperta la via per svuotare l'autorità dei concili e per contraddire liberamente le cose da loro compiute, per giudicare i loro decreti e per confessare con confidenza qualsiasi cosa sembri vero, sia che sia stato approvato, sia che sia stato respinto da un qualsiasi concilio.[1] 1479

30. Alcuni articoli di Jan Hus condannati nel concilio di Costanza sono cristianissimi, verissimi ed evangelici, e neppure la chiesa universale potrebbe condannarli.[1] 1480

31. In ogni opera buona il giusto pecca.[1] 1481

32. L'opera buona compiuta nel modo migliore, è peccato veniale.[1] 1482

33. È contro la volontà dello Spirito che gli eretici siano bruciati.[1] 1483

34. Combattere contro i Turchi è opporsi a Dio, che visita le nostre iniquità per mezzo loro.[1] 1484

35. Nessuno è certo di non peccare sempre mortalmente, a motivo del segretissimo vizio della superbia.[1] 1485

36. Dopo il peccato, il libero arbitrio è una realtà in modo solo apparente; e quando compie ciò che gli compete, pecca mortalmente.[1] 1486

37. Il purgatorio non può essere provato mediante la sacra Scrittura che si trova nel canone.[1] 1467

38. Le anime nel purgatorio non sono sicure della propria salvezza, almeno non tutte; e non è provato da nessun argomento razionale né dalle Scritture, che esse si trovano al di fuori della condizione di meritare o di accrescere la carità.[1] 1488

39. Le anime del purgatorio peccano in modo continuo finché cercano il riposo e hanno orrore delle pene.[1] 1489

40. Le anime liberate dal purgatorio per i suffragi di coloro che sono vivi godono minore beatitudine che se avessero soddisfatto da se stesse.[1] 1490

41. I prelati ecclesiastici e i principi secolari non farebbero male, se eliminassero tutte le sacche di mendicità.[1] 1491

*1485 [1] A', Conclusio XIII (1, 553_{13s}).
*1486 [1] O' (1, 354_{5s}).
*1487 [1] K' (2, 324_{10-12}).
*1488 [1] C' (1, $234_{13s\ 11s}$).
*1489 [1] A', Conclusio XVIII (1, 562_{15s}).
*1490 [1] K' (2, 340_{39}-341_{1}).
*1491 [1] P' (6. 42_{12s}).

1492 [*Censura:*] Praefatos omnes et singulos articulos seu errores tamquam, ut praemittitur, respective haereticos, aut scandalosos, aut falsos, aut piarum aurium offensivos, vel simplicium mentium seductivos, et veritati catholicae obviantes, damnamus, reprobamus, atque omnino reicimus.

PAULUS III: 13 Oct. 1534 – 10 Nov. 1549

1495: Breve *Pastorale officium* ad archiep. Tolet., 29 Maii 1537

Una legazione di domenicani aveva portato a Roma l'accusa che i coloni spagnoli facevano schiavi gli aborigeni dell'America Centrale, e motivarono il papa a prendere posizione a favore dei loro diritti fondamentali. Paolo III emanò il breve *Pastorale officium* sul loro diritto alla libertà e alla proprietà indirizzato al card. Giovanni de Tavera, arcivescovo di Toledo, e un altro breve (*Veritas ipsa* del 2 giugno 1537), in cui minacciava la scomunica. Anche se il 19 giugno 1538 su pressione del governo spagnolo egli ritirò la disposizione di questa pena, con le sue prese di posizione preparò la via per la nuova legislazione sotto- ▷

De hominis iure ad libertatem et proprietatem

1495 Ad Nostrum siquidem pervenit auditum, quod ... Carolus [*V*] Romanorum imperator ... ad reprimendos eos, qui cupiditate aestuantes contra humanum genus inhumanum gerunt animum, publico edicto omnibus sibi subiectis prohibuit, ut quisquam Occidentales aut Meridionales Indos in servitutem redigere aut eos bonis suis privare praesumat.

Hos igitur attendentes Indos ipsos, licet extra gremium Ecclesiae exsistant, non tamen sua libertate aut rerum suarum dominio privatos vel privandos esse, cum homines ideoque fidei et salutis capaces sint, non servitute delendos, sed praedicationibus et exemplis ad vitam invitandos fore,

ac praeterea Nos talium impiorum tam nefarios ausus reprimere et ne iniuriis et damnis exasperati ad Christi fidem amplectendam duriores efficiantur providere cupientes

circumspectioni tuae ... mandamus, quatenus ... universis et singulis uniuscuiusque dignitatis ... exsistentibus sub excommunicationis latae sententiae poena ... districtius inhibeas, ne praefatos Indos quomodolibet in servitutem redigere aut eos bonis suis spoliare quoquomodo praesumant.

[*Censura:*] Tutti e ciascuno gli articoli o errori sopra elencati, Noi li condanniamo, respingiamo e rigettiamo totalmente, in conformità a quanto detto sopra, rispettivamente come eretici, scandalosi, falsi, offensivi per le orecchie pie, o in quanto capaci di sedurre le menti degli uomini semplici e in contraddizione con la fede cattolica. 1492

ADRIANO VI: 9 genn. 1522 – 14 sett. 1523
CLEMENTE VII: 19 nov. 1523 – 25 sett. 1534

PAOLO III: 13 ott. 1534 – 10 nov. 1549

1495: Breve *Pastorale officium* all'arcivescovo di Toledo, 29 maggio 1537

scritta dall'imperatore Carlo V il 20 nov. 1542, con la quale si sarebbe dovuto tener conto dei diritti degli aborigeni in modo più appropriato allo spirito cristiano.

Ed.: J. Margraf, *Kirche und Sklaverei seit der Entdeckung Amerikas* (Tubinga 1865) 218s (ib. 219s il breve *Veritas ipsa*) / *Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organización de las antiguas posesiones españolas de América y Oceanía* 7 (Madrid 1867) 414 (ib il breve *Veritas ipsa*).

Il diritto dell'uomo alla libertà e alla proprietà

È giunto al Nostro orecchio che ... Carlo [V], imperatore dei romani ... per reprimere coloro che, ardenti di cupidigia, mostrano contro il genere umano un animo inumano, con un pubblico editto ha prescritto a tutti coloro che gli sono soggetti, che nessuno presuma di ridurre in schiavitù gli Indiani Occidentali o Meridionali, o di privarli dei loro beni. 1495

Noi quindi prestando attenzione a che gli stessi Indiani, anche se sono al di fuori del grembo della chiesa, non siano stati privati o non stiano per essere privati della loro libertà o del dominio sulle loro cose, poiché sono uomini e per questo capaci di fede e salvezza, o a che non siano per essere ridotti in schiavitù, ma che piuttosto, con la predicazione e gli esempi, siano invitati alla vita,

e inoltre Noi, desiderando reprimere tanto infami misfatti di empi di tal fatta, e provvedere affinché esasperati dalle ingiurie e dai danni non siano resi più duri nell'abbracciare la fede di Cristo,

diamo mandato ... alla tua accortezza affinché ... a tutti e a ciascuno, di qualsiasi posizione sociale ..., sotto pena di scomunica come da sentenza pronunciata, ... con più grande severità tu impedisca che in nessun modo presumano di ridurre in qualsiasi modo in schiavitù gli Indiani di cui sopra, o di spogliarli dei loro beni.

1497: Const. *Altitudo divini consilii*, 1 Iun. 1537

Privilegium fidei

1497 Super eorum [*Indorum Occidentalium*] vero matrimonium hoc observandum decernimus, ut, qui ante conversionem plures iuxta eorum mores habebant uxores, et non recordantur quam primo acceperint, conversi ad fidem, unam ex illis accipiant, quam voluerint, et cum ea matrimonium contrahant per verba de praesenti, ut moris est; qui vero recordantur, quam primo acceperint, aliis dimissis, eam retineant.

CONC. (OECUM. XIX) TRIDENTINUM
13 Dec. 1545 – 4 Dec. 1563

Il movimento riformatore in Germania chiedeva con forza un concilio di riforma della chiesa. Clemente VII si opponeva però alla convocazione di un concilio generale richiesto anche dall'imperatore Carlo V già dal 1529. Caduta la possibilità di un accordo alla dieta di Augusta (1530), Paolo III il 2 giugno 1536 sotto la pressione dell'imperatore convocò il concilio generale a Mantova; però la guerra tra Carlo V e Francesco I di Francia ne impedì l'apertura fissata per il 23 maggio 1537. Il papa l'8 ott. 1537 ordinò il trasferimento del concilio a Vicenza. Il concilio tuttavia non poté aver luogo per l'esiguo numero di partecipanti. Finita la guerra, in seguito al fallimento dei colloqui di Ratisbona del 1541, il 22 maggio 1542 il papa convocò il concilio a Trento. Ma un'altra guerra tra Carlo V e Francesco I costrinse a sospenderne l'apertura. Dopo la pace di Crépy (sett. 1544) ci fu via libera per la nuova convocazione del 30 nov. 1544 mediante la bolla *Laetare Ierusalem*. Il concilio poté iniziare solamente il 13 dic. 1545; erano presenti solo i cattolici. Prima che terminasse la guerra smalcaldica, iniziata nel luglio del 1546, il concilio l'11 marzo 1547 si trasferì a Bologna. Giulio III il 14 nov. 1550 con la bolla *Cum ad tollenda* dispose il ritorno del concilio a Trento, dove il 1° maggio 1551 iniziò il secondo periodo tridentino. Le trattative di unione con i protestanti, presenti a Trento dal genn. 1552, si bloccarono, allorché il concilio il 28 aprile 1552 a motivo dell'insurrezione del principe elettore Maurizio di Sassonia fu di nuovo sospeso. Dopo molteplici peripezie politiche Pio IV il 29 nov. 1560 con la bolla *Ad ecclesiae regimen* dispose la continuazione del concilio, il cui terzo periodo tridentino ebbe inizio il 18 genn. 1562. Le consultazioni ebbero la loro solenne conclusione il 4 dic. 1563 a Trento. Interpretazione ed esecuzione delle decisioni del concilio, confermate da Pio IV il 26 genn. 1564 con la bolla *Benedictus Deus* (*1847-1850), furono affidate il 2 agosto 1564 a una congregazione di cardinali. I loro decreti e statuti formarono fino al 1917 la base del diritto canonico. I decreti conciliari ebbero ampia efficacia attraverso il Catechismo (1566), il Breviario romano (1568) e il Messale romano (1572), emanati da Pio V. Qui di seguito i temi trattati nei singoli periodi:

1° periodo tridentino: Sessioni 1ª-8ª, dic. 1545 – marzo 1547

Sono da ricordare. la sessione 4ª (8 aprile 1546) con il decreto sulla sacra Scrittura e le tradizioni; la sessione 5ª (17 giugno 1546) con il decreto sul peccato originale; la sessione

1497: Costituzione *Altitudo divini consilii*, 1° giugno 1537

Questo decreto è destinato ai «territori dell'India occidentale»; già il 2 luglio 1524 un'assemblea di missionari francescani («Primera Junta de México») aveva trattato di tale questione. – *Ed.*: CdICF 9, 140 (n. 81) / CollPF² 1, 30 (nota 1 al n. 114).

Il «privilegio della fede»

In ordine al loro [*degli Indiani Occidentali*] matrimonio poi, Noi deliberiamo che si deve osservare quanto segue: quelli che prima della conversione avevano, secondo i loro costumi, più mogli, e non si ricordano quella che hanno preso per prima, convertiti alla fede, prendano una fra quelle, quella che vogliono, e con questa contraggano matrimonio con parole riferite al presente, come è di regola; quelli invece che si ricordano quella che hanno preso per prima, lasciate le altre, tengano con sé questa. 1497

CONCILIO DI TRENTO (19° ECUM.)
13 dic. 1545 – 4 dic. 1563

6ª (13 genn. 1547) con il decreto sulla giustificazione; la sessione 7ª (3 marzo 1547) con il decreto sui sacramenti in generale, il battesimo e la cresima; la sessione 8ª (11 marzo 1547) con la risoluzione di trasferire il concilio a Bologna.

Periodo bolognese: Sessioni 9ª-10ª, marzo 1547 – (febb. 1548) sett. 1549

Discussioni sul sacramento della penitenza, dell'estrema unzione, dell'ordine e del matrimonio; nessun decreto obbligante. Nel febbr. 1548 il concilio fu provvisoriamente sospeso, il 13 sett. 1549 formalmente e definitivamente.

2° periodo tridentino: Sessioni 11ª-16ª, maggio 1551 – aprile 1552

Giulio III raduna i sinodali a Trento per il 1° maggio 1551. Sono particolarmente da ricordare: la sessione 13ª (11 ott. 1551) con il decreto sull'eucaristia; la sessione 14ª (25 nov. 1551) con il decreto sulla confessione e l'estrema unzione. Il 28 aprile 1552 il concilio viene di nuovo sospeso.

3° periodo tridentino: Sessioni 17ª-25ª, genn. 1562 – dic. 1563

Il concilio viene convocato per la terza volta a Trento da Pio IV il 29 nov. 1560 per la Pasqua del 1561 (16 aprile); la prima solenne sessione (cioè la 17) ha luogo solamente il 18 genn. 1562. Sono da ricordare: la sessione 21ª (16 luglio 1562) con il decreto sulla comunione eucaristica; la sessione 22ª (17 sett. 1562) con il decreto sul sacrificio della messa; la sessione 23ª (15 luglio 1563) con il decreto sul sacramento dell'ordine; la sessione 24ª (11 nov. 1563) con il decreto sul matrimonio; la sessione 25ª (3 e 4 dic. 1563) con i decreti sul purgatorio, la venerazione dei santi, le immagini sacre e le indulgenze. Con questa sessione il concilio fu terminato.

1500: Sessio III, 4 Febr. 1546: Decretum de Symbolo fidei

1500 Haec sacrosancta oecumenica et generalis Tridentina Synodus,
in Spiritu Sancto legitime congregata, in ea praesidentibus eisdem tribus Apostolicae Sedis legatis,
magnitudinem rerum tractandarum considerans, praesertim earum, quae duobus illis capitibus de exstirpandis haeresibus et moribus reformandis continentur, quorum causa praecipue est congregata,
... Symbolum fidei, quo sancta Romana Ecclesia utitur, tamquam principium illud, in quo omnes, qui fidem Christi profitentur, necessario conveniunt, ac fundamentum firmum et unicum, contra quod portae inferi numquam praevalebunt [*cf. Mt 16,18*], totidem verbis, quibus in omnibus ecclesiis legitur, exprimendum esse censuit.

1501-1508: Sessio IV, 8 Apr. 1546:

a) Decretum de libris sacris et de traditionibus recipiendis

Al tempo del concilio veniva messa spesso in dubbio la canonicità dei seguenti libri della sacra Scrittura: Tobia, Giuditta, Sapienza, Siracide, 1-2 Maccabei, Ebrei, 2 Pietro, Giacomo, 2-3 Giovanni, Giuda, Apocalisse, certe parti di Daniele. – *Ed.*: SGTr 5, 91 / RiTr ▷

1501 Sacrosancta oecumenica et generalis Tridentina Synodus,
in Spiritu Sancto legitime congregata, ...
hoc sibi perpetuo ante oculos proponens, ut sublatis erroribus puritas ipsa Evangelii in Ecclesia conservetur, quod promissum ante per Prophetas in Scripturis sanctis Dominus noster Iesus Christus Dei Filius proprio ore primum promulgavit, deinde per suos Apostolos tamquam fontem omnis et salutaris veritatis et morum disciplinae omni creaturae praedicari iussit [*cf. Mc 16,15*];
perspiciensque, hanc veritatem et disciplinam contineri in libris scriptis et sine scripto traditionibus, quae ab ipsius Christi ore ab Apostolis acceptae, aut ab ipsis Apostolis Spiritu Sancto dictante quasi per manus traditae ad nos usque pervenerunt,
orthodoxorum Patrum exempla secuta, omnes libros tam Veteris quam Novi Testamenti, cum utriusque unus Deus sit auctor, nec non traditiones ipsas, tum ad fidem, tum ad mores pertinentes, tamquam vel oretenus a Christo, vel a Spiritu Sancto dictatas et continua successione in Ecclesia catholica conservatas, pari pietatis affectu ac reverentia suscipit et veneratur.

Sacrorum vero librorum indicem huic decreto adscribendum censuit, ne cui dubitatio suboriri possit, quinam sint, qui ab ipsa Synodo suscipiuntur. Sunt vero infra scripti.

1502 Testamenti Veteris: Quinque Moisis, id est Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium; Iosue, Iudicum, Ruth, quatuor Regum, duo

1500: Sessione 3ª, 4 febbr. 1546: Decreto sul simbolo di fede

Ed.: SGTr 4, 579s / RiTr 10 / MaC 33, 19B-D / HaC 10, 19E-20B / COD 662.

Questo sacrosanto e generale concilio ecumenico Tridentino, 1500
legittimamente riunito nello Spirito Santo, sotto la presidenza degli stessi tre legati della sede apostolica,
considerando l'importanza degli argomenti da trattare, specie di quelli compresi nei due argomenti, l'estirpazione delle eresie e la riforma dei costumi, per cui è stato soprattutto riunito;
... ha creduto bene che si professi, con le stesse parole con cui si legge in tutte le chiese, il simbolo della fede in uso presso la santa chiesa romana, come il principio in cui tutti coloro che professano la fede di Cristo necessariamente si ritrovano, e come solido e unico fondamento contro cui le porte degli inferi non prevarranno mai [*cf. Mt 16,18*].

[*Segue il Credo niceno-costantinopolitano: *150*]

1501-1508: Sessione 4ª, 8 aprile 1546

a) Decreto sui Libri sacri e le tradizioni da accogliere

11s / MaC 33, 22A-E / HaC 10, 22C-23B / COD 663s / EnchB nn. 57-60. – Cf. lo schema del decreto: SGTr 5, 31s / TheiTr 1, 66.

Il sacrosanto concilio Tridentino ecumenico e generale, 1501
legittimamente riunito nello Spirito Santo, ...
ha sempre ben presente di dover conservare nella chiesa, una volta tolti di mezzo gli errori, la stessa purezza del vangelo, che, promesso un tempo dai profeti nelle sante Scritture, il Signore nostro Gesù Cristo, figlio di Dio, prima annunciò con la sua bocca, poi comandò che venisse predicato a ogni creatura [*cf. Mc 16,15*] dai suoi apostoli, quale fonte di ogni verità salvifica e di ogni norma morale.
E poiché il sinodo sa che questa verità e normativa è contenuta nei libri scritti e nelle tradizioni non scritte che, raccolte dagli apostoli dalla bocca dello stesso Cristo, o dagli stessi apostoli, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, trasmesse quasi di mano in mano, sono giunte fino a noi,
seguendo l'esempio dei padri della vera fede, con uguale pietà e venerazione accoglie e venera tutti i libri, sia dell'antico che del nuovo Testamento, essendo Dio autore di entrambi, e così pure le tradizioni stesse, inerenti alla fede e ai costumi, poiché le ritiene dettate dalla bocca dello stesso Cristo o dallo Spirito Santo, e conservate nella chiesa cattolica in forza di una successione mai interrotta.

Per evitare dubbi circa i libri riconosciuti da questo concilio, esso ha creduto opportuno aggiungerne l'elenco a questo decreto. Essi sono i seguenti:

Dell'Antico Testamento: i cinque di Mosè, e cioè: Genesi, Esodo, 1502
Levitico, Numeri, Deuteronomio; Giosuè, Giudici, Ruth; i quattro dei Re; i

Paralipomenon, Esdrae primus et secundus, qui dicitur Nehemias, Tobias, Iudith, Esther, Iob, Psalterium Davidicum centum quinquaginta psalmorum, Parabolae, Ecclesiastes, Canticum Canticorum, Sapientia, Ecclesiasticus, Isaias, Ieremias cum Baruch, Ezechiel, Daniel, duodecim Prophetae minores, id est Osea, Ioël, Amos, Abdias, Ionas, Michaeas, Nahum, Habacuc, Sophonias, Aggaeus, Zacharias, Malachias; duo Machabaeorum primus et secundus.

1503 Testamenti Novi: Quatuor Evangelia, secundum Matthaeum, Marcum, Lucam, Ioannem; Actus Apostolorum a Luca Evangelista conscripti, quatuordecim epistolae Pauli Apostoli, ad Romanos, duae ad Corinthios, ad Galatas, ad Ephesios, ad Philippenses, ad Colossenses, duae ad Thessalonicenses, duae ad Timotheum, ad Titum, ad Philemonem, ad Hebraeos; Petri Apostoli duae, Ioannis Apostoli tres, Iacobi Apostoli una, Iudae Apostoli una, et Apocalypsis Ioannis Apostoli.

1504 Si quis autem libros ipsos integros cum omnibus suis partibus, prout in Ecclesia catholica legi consueverunt et in veteri vulgata latina editione habentur, pro sacris et canonicis non susceperit, et traditiones praedictas sciens et prudens contempserit: anathema sit.

1505 Omnes itaque intelligant, quo ordine et via ipsa Synodus post iactum fidei confessionis fundamentum sit progressura, et quibus potissimum testimoniis ac praesidiis in confirmandis dogmatibus et instaurandis in Ecclesia moribus sit usura.

b) Decretum de vulgata editione Bibliorum et de modo interpretandi s. Scripturam

1506 Insuper eadem sacrosancta Synodus considerans, non parum utilitatis accedere posse Ecclesiae Dei, si ex omnibus latinis editionibus, quae circumferuntur sacrorum librorum, quaenam pro authentica habenda sit, innotescat: statuit et declarat, ut haec ipsa vetus et vulgata editio, quae longo tot saeculorum usu in ipsa Ecclesia probata est, in publicis lectionibus, disputationibus, praedicationibus et expositionibus pro authentica habeatur, et quod nemo illam reicere quovis praetextu audeat vel praesumat [*cf.* *3825*].

1507 Praeterea ad coërcenda petulantia ingenia decernit, ut nemo, suae prudentiae innixus, in rebus fidei et morum, ad aedificationem doctrinae christianae pertinentium, sacram Scripturam ad suos sensus contorquens, contra eum sensum, quem tenuit et tenet sancta mater Ecclesia, cuius est iudicare de vero sensu et interpretatione Scripturarum sanctarum, aut etiam contra unanimem consensum Patrum ipsam Scripturam sacram interpretari audeat, etiamsi huiusmodi interpretationes nullo umquam tempore in lucem edendae forent. ...

1508 Sed et impressoribus modum in hac parte, ut par est, imponere volens ... statuit, ut posthac sacra Scriptura, potissimum vero haec ipsa vetus et Vulgata editio quam emendatissime imprimatur, nullique liceat imprimere vel imprimi facere quosvis libros de rebus sacris sine nomine auctoris, neque illos in futurum vendere aut etiam apud se retinere, nisi primum examinati probatique fuerint ab Ordinario ...

due dei Paralipomeni; il primo e il secondo di Esdra (che è detto di Neemia); Tobia, Giuditta, Ester, Giobbe; i centocinquanta Salmi di David; i Proverbi, l'Ecclesiaste, il Cantico dei cantici, la Sapienza, l'Ecclesiastico, Isaia, Geremia con Baruch, Ezechiele, Daniele; i dodici Profeti minori, cioè: Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Naum, Abacuc, Sofonia, Aggeo, Zaccaria, Malachia; il primo e secondo libro dei Maccabei.

Del Nuovo Testamento: i quattro Evangeli, secondo Matteo, Marco, **1503**
Luca, Giovanni; gli Atti degli apostoli, scritti dall'evangelista Luca; le quattordici lettere di Paolo apostolo: ai Romani, due ai Corinzi, ai Galati, agli Efesini, ai Filippesi, ai Colossesi, due ai Tessalonicesi, due a Timoteo, a Tito, a Filemone, agli Ebrei; due lettere dell'apostolo Pietro, tre dell'apostolo Giovanni, una dell'apostolo Giacomo, una dell'apostolo Giuda, e l'Apocalisse dell'apostolo Giovanni.

Se qualcuno poi non accetterà come sacri e canonici questi libri, nella lo- **1504**
ro integrità e con tutte le loro parti, come si è soliti leggerli nella chiesa cattolica e come si trovano nell'antica edizione della volgata latina e disprezzerà consapevolmente le predette tradizioni: sia anatema.

Tutti intendano l'ordine e il modo con cui procederà lo stesso sinodo, do- **1505**
po che ha stabilito il fondamento della confessione della fede, e soprattutto quali testimonianze e sostegni userà per confermare la verità di fede e riformare i costumi della chiesa.

b) Decreto sull'edizione Vulgata della Bibbia e sul modo di interpretare la sacra Scrittura

Ed.: SGTr 5, 91s / RiTr 12 / MaC 33, 22E-23C / HaC 10, 23B-E / COD 664s / EnchB nn. 61-63.

Lo stesso sacrosanto sinodo, considerando che non sarà di poca utilità per la **1506**
chiesa di Dio sapere chiaramente fra tutte le edizioni latine in circolazione quale è l'edizione autentica dei libri sacri, stabilisce e dichiara che l'antica edizione della Volgata, approvata dalla stessa chiesa da un uso secolare, deve essere ritenuta come autentica nelle lezioni pubbliche, nelle dispute, nella predicazione e spiegazione e che nessuno, per nessuna ragione, può avere l'audacia o la presunzione di respingerla [*cf.* *3825*].

Inoltre, per frenare certi spiriti indocili, stabilisce che nessuno, fidandosi **1507**
del proprio giudizio, nelle materie di fede e morale, che fanno parte del corpo della dottrina cristiana, deve osare distorcere la sacra Scrittura secondo il proprio modo di pensare, contrariamente al senso che ha dato e dà la santa madre chiesa, alla quale compete giudicare del vero senso e dell'interpretazione delle sacre Scritture; né deve andare contro l'unanime consenso dei padri, anche se questo genere di interpretazioni non dovesse essere mai pubblicato. ...

Ma volendo, com'è giusto, imporre una norma su questo punto agli edi- **1508**
tori, ... [il concilio] stabilisce che, d'ora in poi l'antica edizione della Scrittura detta Volgata sia stampata secondo la versione più corretta; inoltre nessuno potrà stampare né far stampare libri di argomento sacro senza il nome dell'autore, né in futuro venderli o anche solo tenerli presso di sé, senza l'esame e l'approvazione preliminare dell'ordinario ...

1510-1516: Sessio V, 17 Iun. 1546: Decretum de peccato originali

La trattazione del peccato originale iniziò il 24 maggio 1546. Lo stesso giorno il card. Pietro Pacheco di Jaen propose di definire la concezione immacolata di Maria (cf. SGTr 5, 166_{31-33}; 5, 199_{10}). Il motivo del decreto era dettato soprattutto dal concetto di Lutero del legame tra peccato originale e concupiscenza come pure dalla prassi degli anabattisti. È ▷

1510 Ut fides nostra catholica, «sine qua impossibile est placere Deo» [*Hb 11,6*], purgatis erroribus in sua sinceritate integra et illibata permaneat, et ne populus christianus «omni vento doctrinae circumferatur» [*Eph 4,14*],
cum serpens ille antiquus [*cf. Apc 12,9; 20,2*], humani generis perpetuus hostis, inter plurima mala, quibus Ecclesia Dei his nostris temporibus perturbatur, etiam de peccato originali eiusque remedio non solum nova, sed etiam vetera dissidia excitaverit:
sacrosancta oecumenica et generalis Tridentina Synodus ...
iam ad revocandos errantes et nutantes confirmandos accedere volens,
sacrarum Scripturarum et sanctorum Patrum ac probatissimorum conciliorum testimonia et ipsius Ecclesiae iudicium et consensum secuta,
haec de ipso peccato originali statuit, fatetur ac declarat:

1511 1. Si quis non confitetur, primum hominem Adam, cum mandatum Dei in paradiso fuisset transgressus, statim sanctitatem et iustitiam, in qua constitutus fuerat, amisisse incurrisseque per offensam praevaricationis huiusmodi iram et indignationem Dei atque ideo mortem, quam antea illi comminatus fuerat Deus, et cum morte captivitatem sub eius potestate, «qui mortis» deinde «habuit imperium, hoc est diaboli» [*Hb 2,14*], totumque Adam per illam praevaricationis offensam secundum corpus et animam in deterius commutatum fuisse [*cf. *371*]: anathema sit.

1512 2. «Si quis Adae praevaricationem sibi soli et non eius propagini asserit nocuisse», acceptam a Deo sanctitatem et iustitiam, quam perdidit, sibi soli et non nobis etiam eum perdidisse; aut inquinatum illum per inoboedientiae peccatum «mortem» et poenas «corporis tantum in omne genus humanum transfudisse, non autem et peccatum, quod mors est animae»: anathema sit, «cum contradicat Apostolo dicenti: "Per unum hominem peccatum intravit in mundum, et per peccatum mors, et ita in omnes homines mors pertransiit, in quo omnes peccaverunt" [*Rm 5,12*]» [**372*].

1513 3. Si quis hoc Adae peccatum, quod origine unum est et propagatione, non imitatione transfusum omnibus inest unicuique proprium, vel per humanae naturae vires, vel per aliud remedium asserit tolli, quam per meritum unius mediatoris Domini nostri Iesu Christi [*cf. *1347*], qui nos Deo reconciliavit in sanguine suo [*cf. Rm 5,9s*], «factus nobis iustitia, sanctificatio et redemptio» [*1Cor 1,30*]; aut negat, ipsum Christi Iesu meritum per baptismi sacramentum, in forma Ecclesiae rite collatum, tam adultis quam parvulis applicari: anathema sit.

Quia «non est aliud nomen sub caelo datum hominibus, in quo oporteat nos salvos fieri» [*Act 4,12*]. Unde illa vox: «Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi» [*Io 1,29*]. Et illa: «Quicumque baptizati estis, Christum induistis» [*Gal 3,27*].

1510-1516: Sessione 5ª, 17 giugno 1546: Decreto sul peccato originale

consigliabile confrontare il decreto definitivo con lo schema preparatorio presentato il 5 giugno (SGTr 5, 196s / TheiTr 1, 130a-131a). – *Ed.*: SGTr 5, 238-240 / RiTr 13-15 / MaC 33, 27A-29B / HaC 10, 27C-29C / COD 665-667.

Perché la nostra fede cattolica, senza la quale «è impossibile essere gradi- 1510
ti a Dio» [*Eb 11,6*], rimossi gli errori, resti integra e pura, e perché il popolo cristiano non «sia portato qua e là da qualsiasi vento di dottrina» [*Ef 4,14*], dal momento che l'antico serpente [*cf. Ap 12,9; 20,2*], perpetuo nemico del genere umano, tra i moltissimi mali da cui è sconvolta la chiesa di Dio in questi nostri tempi, ha suscitato nuovi e vecchi dissidi circa il peccato originale e i suoi rimedi,
il sacrosanto concilio Tridentino, ecumenico e generale ...
volendo richiamare gli erranti e confermare gli incerti,
secondo le testimonianze delle sacre Scritture, dei santi padri, dei concili più venerandi e il giudizio e il consenso della chiesa stessa,
stabilisce, professa e dichiara quanto segue sul peccato originale:

1. Se qualcuno non ammette che il primo uomo Adamo, avendo trasgre- 1511
dito nel paradiso il comando di Dio, ha perso all'istante la santità e la giustizia nelle quali era stato stabilito e che, per questo peccato di prevaricazione, è incorso nell'ira e nell'indignazione di Dio, e perciò nella morte, che Dio gli aveva minacciato in precedenza, e, con la morte nella schiavitù di colui «che» poi «della morte ha il potere, cioè il diavolo» [*Eb 2,14*]; e che tutto l'Adamo per quel peccato di prevaricazione fu mutato in peggio sia nell'anima che nel corpo [*cf. *371*]: sia anatema.

2. «Se qualcuno afferma che la prevaricazione di Adamo nocque a lui so- 1512
lo, e non anche alla sua discendenza»; che perse soltanto per sé, e non anche per noi, la santità e la giustizia ricevute da Dio; o che egli, corrotto dal peccato di disobbedienza, trasmise a tutto il genere umano «solo la morte» e le pene «del corpo, e non anche il peccato, che è la morte dell'anima»: sia anatema. «Contraddice infatti all'apostolo, che afferma: "A causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini, perché in lui tutti hanno peccato" [*Rm 5,12*]» [**372*].

3. Se qualcuno afferma che questo peccato di Adamo, che è uno solo per 1513
la sua origine e, trasmesso mediante la generazione, e non per imitazione, a tutti, inerisce a ciascuno come proprio, può essere tolto con le forze della natura umana, o con altro rimedio, al di fuori dei meriti dell'unico mediatore, il Signore nostro Gesù Cristo [*cf. *1347*], che ci ha riconciliati con Dio nel suo sangue [*cf. Rm 5,9s*], «diventato per noi giustizia, santificazione e redenzione» [*1Cor 1,30*]; o nega che lo stesso merito di Gesù Cristo sia applicato tanto agli adulti che ai bambini mediante il sacramento del battesimo amministrato secondo la forma e l'uso della chiesa: sia anatema.

Perché «non vi è altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati» [*At 4,12*]. Da qui deriva l'espressione: «Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo» [*Gv 1,29*] e l'altra: «Tutti voi che siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo» [*Gal 3,27*].

1514 4. «Si quis parvulos recentes ab uteris matrum baptizandos negat», etiam si fuerint a baptizatis parentibus orti, «aut dicit, in remissionem quidem peccatorum eos baptizari, sed nihil ex Adam trahere originalis peccati, quod regenerationis lavacro necesse sit expiari» ad vitam aeternam consequendam, «unde fit consequens, ut in eis forma baptismatis in remissionem peccatorum non vera, sed falsa intelligatur: anathema sit.

Quoniam non aliter intelligendum est id, quod dicit Apostolus: "Per unum hominem peccatum intravit in mundum, et per peccatum mors, et ita in omnes homines mors pertransiit, in quo omnes peccaverunt" [*Rm 5,12*], nisi quemadmodum Ecclesia catholica ubique diffusa semper intellexit. Propter hanc enim regulam fidei», ex traditione Apostolorum, «etiam parvuli, qui nihil peccatorum in semetipsis adhuc committere potuerunt, ideo in remissionem peccatorum veraciter baptizantur, ut in eis regeneratione mundetur, quod generatione contraxerunt» [**223*]. «Nisi enim quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu Sancto, non potest introire in regnum Dei» [*Io 3,5*].

1515 5. Si quis per Iesu Christi Domini nostri gratiam, quae in baptismate confertur, reatum originalis peccati remitti negat, aut etiam asserit, non tolli totum id, quod veram et propriam peccati rationem habet, sed illud dicit tantum radi[1] aut non imputari: anathema sit.

In renatis enim nihil odit Deus, quia «nihil est damnationis iis» [*Rm 8,1*], qui vere «consepulti sunt cum Christo per baptisma in mortem» [*Rm 6,4*], qui «non secundum carnem ambulant» [*Rm 8,1*], sed veterem hominem exuentes et novum, qui secundum Deum creatus est, induentes [*cf. Eph 4,22-24; Col 3,9s*], innocentes, immaculati, puri, innoxii ac Deo dilecti filii effecti sunt, «heredes quidem Dei, coheredes autem Christi» [*Rm 8,17*], ita ut nihil prorsus eos ab ingressu caeli remoretur.

Manere autem in baptizatis concupiscentiam vel fomitem, haec sancta Synodus fatetur et sentit; quae cum ad agonem relicta sit, nocere non consentientibus et viriliter per Christi Iesu gratiam repugnantibus non valet. Quin immo «qui legitime certaverit, coronabitur» [*2Tm 2,5*]. Hanc concupiscentiam, quam aliquando Apostolus «peccatum» [*cf. Rm 6,12-15; 7,7.14-20*] appellat, sancta Synodus declarat, Ecclesiam catholicam numquam intellexisse, peccatum appellari, quod vere et proprie in renatis peccatum sit, sed quia ex peccato est et ad peccatum inclinat. Si quis autem contrarium senserit: anathema sit.

1516 6. Declarat tamen haec ipsa sancta Synodus, non esse suae intentionis, comprehendere in hoc decreto, ubi de peccato originali agitur, beatam et immaculatam Virginem Mariam Dei genitricem, sed observandas esse constitutiones felicis recordationis Sixti Papae IV, sub poenis in eis constitutionibus contentis, quas innovat [**1400 1425s*].

*1515 [1] Cf. Agostino, *Contra duas epistulas Pelagianorum*, I, 13, n. 26 (CSEL 60, 445 / PL 44, 562).

4. «Se qualcuno nega che i bambini appena nati debbano essere battezzati», anche se figli di genitori battezzati, «oppure sostiene che vengono battezzati per la remissione dei peccati, ma che non ereditano da Adamo niente del peccato originale che sia necessario purificare col lavacro della rigenerazione» per conseguire la vita eterna, «per cui nei loro confronti la forma del battesimo per la remissione dei peccati non deve essere ritenuta vera, ma falsa: sia anatema. 1514

Infatti quello che dice l'apostolo: "A causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e col peccato la morte, così anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini, perché in lui tutti hanno peccato" [*Rm 5,12*], deve essere inteso nel senso in cui la chiesa cattolica universale l'ha sempre interpretato. Per questa norma di fede» secondo la tradizione apostolica «anche i bambini, che non hanno ancora potuto commettere da sé alcun peccato, vengono veramente battezzati per la remissione dei peccati, affinché in essi sia purificato con la rigenerazione quello che contrassero con la generazione» [**223*]. «Se, infatti, uno non nasce da acqua e da Spirito, non può entrare nel regno di Dio» [*Gv 3,5*].

5. Se qualcuno nega che per la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, 1515
conferita nel battesimo, sia tolta la macchia del peccato originale, o se sostiene che tutto quello che è vero e proprio peccato non viene tolto, ma solo cancellato[1] o non imputato: sia anatema.

In quelli infatti che sono rinati Dio non trova nulla da odiare, perché «non vi è nessuna condanna» [*Rm 8,1*] per coloro che «mediante il battesimo sono stati veramente sepolti con Cristo nella morte» [*Rm 6,4*], i quali «non camminano secondo la carne» [*Rm 8,1*], ma spogliandosi dell'uomo vecchio e rivestendosi del nuovo, creato secondo Dio [*cf. Ef 4,22-24; Col 3,9s*], sono diventati innocenti, immacolati, puri, senza macchia, figli diletti di Dio, «eredi di Dio e coeredi di Cristo» [*Rm 8,17*]; di modo che assolutamente nulla li trattiene dall'entrare in cielo.

Questo santo sinodo professa e ritiene tuttavia che nei battezzati rimane la concupiscenza o passione; ma, essendo questa lasciata per la prova, non può nuocere a quelli che non vi acconsentono e che le si oppongono virilmente con la grazia di Gesù Cristo. Anzi, «non riceve la corona se non chi ha lottato secondo le regole» [*2Tm 2,5*]. Il santo sinodo dichiara che la chiesa cattolica non ha mai inteso che questa concupiscenza, che talora l'apostolo chiama «peccato» [*cf. Rm 6,12-15; 7,7.14-20*], fosse definita peccato, in quanto è veramente e propriamente tale nei battezzati, ma perché ha origine dal peccato e ad esso inclina. Se qualcuno crede il contrario: sia anatema.

6. Questo santo sinodo dichiara tuttavia, che non è sua intenzione com- 1516
prendere in questo decreto, dove si tratta del peccato originale, la beata e immacolata vergine Maria, madre di Dio, ma che si devono osservare su questo punto le costituzioni di papa Sisto IV, di felice memoria, sotto minaccia delle sanzioni in esse previste e che il concilio rinnova [**1400 1425s*].

1520-1583: Sessio VI, 13 Ian. 1547: Decretum de iustificatione

La discussione sulla giustificazione iniziò il 22 giugno 1546 (SGTr 5, 261 / TheiTr 1, 159). Il 24 luglio, il 23 sett. e il 5 nov. fu presentato uno schema di decreto (SGTr 5, 384 420 634-641 / TheiTr 1, 203-209 220-225 280-285). Ulteriori modifiche si aggiunsero più tardi. Nel decreto vengono respinte soprattutto dottrine di Lutero sulla giustificazione e sulla ▷

Prooemium

1520 Cum hoc tempore, non sine multarum animarum iactura et gravi ecclesiasticae unitatis detrimento, erronea quaedam disseminata sit de iustificatione doctrina: ad laudem et gloriam omnipotentis Dei, Ecclesiae tranquillitatem et animarum salutem sacrosancta oecumenica et generalis Tridentina synodus ... exponere intendit omnibus Christifidelibus veram sanamque doctrinam ipsius iustificationis, quam «sol iustitiae» [*Mal 4,2*] Christus Iesus, «fidei nostrae auctor et consummator» [*Hb 12,2*], docuit, Apostoli tradiderunt et catholica Ecclesia, Spiritu Sancto suggerente, perpetuo retinuit; districtius inhibendo, ne deinceps audeat quisquam aliter credere, praedicare aut docere, quam praesenti decreto statuitur ac declaratur.

Cap. 1. De naturae et legis ad iustificandos homines imbecillitate

1521 Primum declarat sancta Synodus, ad iustificationis doctrinam probe et sincere intelligendam oportere, ut unusquisque agnoscat et fateatur, quod, cum omnes homines in praevaricatione Adae innocentiam perdidissent [*cf. Rm 5,12; 1Cor 15,22; *239*], «facti immundi» [*Is 64,6*] et (ut Apostolus inquit) «natura filii irae» [*Eph 2,3*], quemadmodum in decreto de peccato originali exposuit, usque adeo servi erant peccati [*cf. Rm 6,20*] et sub potestate diaboli ac mortis, ut non modo gentes per vim naturae [*can. 1*], sed ne Iudaei quidem per ipsam etiam litteram Legis Moysi inde liberari aut surgere possent, tametsi in eis liberum arbitrium minime exstinctum [*can. 5*] esset, viribus licet attenuatum et inclinatum [*cf. *378*].

Cap. 2. De dispensatione et mysterio adventus Christi

1522 Quo factum est, ut caelestis Pater, «Pater misericordiarum et Deus totius consolationis» [*2Cor 1,3*], Christum Iesum [*can. 1*] Filium suum, et ante Legem et Legis tempore multis sanctis Patribus declaratum ac promissum [*cf. Gn 49,10.18*], cum venit beata illa «plenitudo temporis» [*Eph 1,10; Gal 4,4*], ad homines miserit, ut et Iudaeos, «qui sub Lege erant, redimeret» [*Gal 4,5*], et «gentes, quae non sectabantur iustitiam, iustitiam apprehenderent» [*Rm*

1520-1583: Sessione 6ª, 13 genn. 1547: Decreto sulla giustificazione

cooperazione dell'uomo con la grazia, inoltre concezioni di Giovanni Calvino sulla predestinazione (cf. cann. 6 17), ma anche gli errori contrari di Gioviniano e Pelagio, che negavano la necessità della grazia per ottenere e conservare la giustificazione (cf. cann. 1-3 22s). – *Ed.*: SGTr 5, 791-799 / RiTr 23-33 / MaC 33, 32D-43E / COD 671-681.

Proemio

In questi anni è stata divulgata con grave danno per molte anime e per 1520
l'unità della chiesa, una dottrina erronea sulla giustificazione. Perciò questo sacrosanto concilio Tridentino ecumenico e generale, legittimamente convocato nello Spirito Santo, a lode e gloria di Dio onnipotente, per la tranquillità della chiesa e per la salvezza delle anime, ... intende esporre a tutti i fedeli cristiani la vera e sana dottrina sulla giustificazione che Gesù Cristo, «sole di giustizia» [*Mal 4,2*], «autore e perfezionatore della nostra fede» [*Eb 12,2*], ha insegnato, che gli apostoli hanno trasmesso e che la chiesa cattolica, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, ha sempre ritenuto. Nello stesso tempo proibisce assolutamente che d'ora innanzi qualcuno osi credere, predicare e insegnare diversamente da quanto è stabilito e proclamato nel presente decreto.

Cap. 1. L'impotenza della natura e della legge a giustificare gli uomini

Prima di tutto il santo sinodo dichiara che, per una conoscenza esatta e 1521
integra della dottrina della giustificazione, è necessario che ciascuno riconosca e professi che tutti gli uomini, avendo perduta l'innocenza per la colpa di Adamo [*cf. Rm 5,12; 1Cor 15,22; *239*], «divenuti immondi» [*Is 64,6*] e (come afferma l'apostolo) «per natura meritevoli di ira» [*Ef 2,3*], come dice il decreto sul peccato originale, erano fino a tal punto servi del peccato [*cf. Rm 6,20*] e in potere del demonio e della morte, che non solo i gentili con le forze della natura [*can. 1*], ma neppure i giudei con l'osservanza letterale della legge di Mosè potevano esserne liberati e risollevarsi da tale condizione; tuttavia in essi il libero arbitrio non era affatto estinto [*can. 5*], ma solo attenuato e inclinato al male [*cf. *378*].

Cap. 2. L'economia della salvezza e il mistero della venuta di Cristo

Perciò il Padre celeste, «padre misericordioso e Dio di ogni consolazio- 1522
ne» [*2Cor 1,3*], quando giunse la beata «pienezza dei tempi» [*Ef 1,10; Gal 4,4*], mandò agli uomini Gesù Cristo [*can. 1*], suo figlio, annunciato e promesso, sia prima della legge, sia durante il tempo della legge, da molti santi padri [*cf. Gn 49,10.18*], affinché riscattasse i giudei, «che erano sotto la legge» [*Gal 4,5*], e «i pagani che non ricercavano la giustizia, raggiungessero la giustizia»

9,30], atque omnes «adoptionem filiorum reciperent» [*Gal 4,5*]. Hunc, «proposuit Deus propitiatorem per fidem in sanguine ipsius» [*Rm 3,25*], «pro peccatis nostris, non solum autem pro nostris, sed etiam pro totius mundi» [*1Io 2,2*].

Cap. 3. Qui per Christum iustificantur

1523 Verum etsi ille «pro omnibus mortuus est» [*2Cor 5,15*], non omnes tamen mortis eius beneficium recipiunt, sed ii dumtaxat, quibus meritum passionis eius communicatur. Nam sicut revera homines, nisi ex semine Adae propagati nascerentur, non nascerentur iniusti, cum ea propagatione per ipsum, dum concipiuntur, propriam iniustitiam contrahant: ita nisi in Christo renascerentur, numquam iustificarentur [*can. 2 et 10*], cum ea renascentia per meritum passionis eius gratia, qua iusti fiunt, illis tribuatur. Pro hoc beneficio Apostolus gratias nos semper agere hortatur Patri, «qui dignos nos fecit in partem sortis sanctorum in lumine, et eripuit de potestate tenebrarum, transtulitque in regnum Filii dilectionis suae, in quo habemus redemptionem et remissionem peccatorum» [*Col 1,12-14*].

Cap. 4. Insinuatur descriptio iustificationis impii, et modus eius in statu gratiae

1524 Quibus verbis iustificationis impii descriptio insinuatur, ut sit translatio ab eo statu, in quo homo nascitur filius primi Adae, in statum gratiae et «adoptionis filiorum» [*Rm 8,15*] Dei, per secundum Adam Iesum Christum Salvatorem nostrum; quae quidem translatio post Evangelium promulgatum sine lavacro regenerationis [*can. 5 de baptismo*] aut eius voto fieri non potest, sicut scriptum est: «Nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu Sancto, non potest introire in regnum Dei» [*Io 3,5*].

Cap. 5. De necessitate praeparationis ad iustificationem in adultis, et unde sit

1525 Declarat praeterea, ipsius iustificationis exordium in adultis a Dei per Christum Iesum praeveniente gratia [*can. 3*] sumendum esse, hoc est, ab eius vocatione, qua nullis eorum exsistentibus meritis vocantur, ut qui per peccata a Deo aversi erant, per eius excitantem atque adiuvantem gratiam ad convertendum se ad suam ipsorum iustificationem, eidem gratiae libere [*can. 4 et 5*] assentiendo et cooperando, disponantur, ita ut, tangente Deo cor hominis per Spiritus Sancti illuminationem, neque homo ipse nihil omnino agat, inspirationem illam recipiens, quippe qui illam et abicere potest, neque tamen sine gratia Dei movere se ad iustitiam coram illo libera sua voluntate possit [*can. 3*]. Unde in sacris Litteris cum dicitur: «Convertimini ad me, et ego con-

[*Rm 9,30*]; e tutti «ricevessero l'adozione di figli» [*Gal 4,5*]. Questo Dio «ha prestabilito a servire come strumento di espiazione per mezzo della fede nel suo sangue» [*Rm 3,25*], «per i nostri peccati; non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo» [*1Gv 2,2*].

Cap. 3. I giustificati in Gesù Cristo

Ma benché egli «sia morto per tutti» [*2Cor 5,15*], tuttavia non tutti ricevono il beneficio della sua morte, ma solo quelli cui viene comunicato il merito della sua passione. Come infatti gli uomini, in realtà, se non nascessero dalla discendenza del seme di Adamo, non nascerebbero ingiusti, proprio perché a causa di questa discendenza, al momento di essere concepiti, contraggono da lui la propria ingiustizia: così se essi non rinascessero nel Cristo, non potrebbero mai essere giustificati [*cann. 2 e 10*], proprio perché con quella rinascita viene accordata loro, per il merito della sua passione, la grazia che li rende giusti. Per questo beneficio l'apostolo ci esorta a rendere sempre grazie al Padre, «che ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. È lui infatti che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto, per opera del quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati» [*Col 1,12-14*]. 1523

Cap. 4. Descrizione della giustificazione del peccatore e suo modo di entrare nello stato di grazia

Queste parole spiegano che la giustificazione del peccatore è il passaggio dallo stato in cui l'uomo nasce figlio del primo Adamo, allo stato di grazia e «di adozione dei figli di Dio» [*Rm 8,15*], per mezzo del secondo Adamo, Gesù Cristo, nostro Salvatore; questo passaggio, dopo l'annuncio del Vangelo, non può avvenire senza il lavacro della rigenerazione [*can. 5 sul battesimo*] o senza il desiderio di ciò, come sta scritto: «Se uno non nasce da acqua e da Spirito Santo, non può entrare nel regno di Dio» [*Gv 3,5*]. 1524

Cap. 5. Necessità per gli adulti di prepararsi alla giustificazione e donde essa scaturisce

Inoltre il concilio dichiara che negli adulti l'inizio della stessa giustificazione deve prendere le mosse dalla grazia preveniente di Dio [*can. 3*], per mezzo di Gesù Cristo, cioè della sua chiamata, che essi ricevono senza alcun merito da parte loro, di modo che quelli che si erano allontanati da Dio a causa dei peccati, si dispongano per la sua grazia, che sollecita e aiuta, a volgersi alla propria giustificazione, liberamente consentendo e cooperando alla stessa grazia [*cann. 4 e 5*]. Così Dio tocca il cuore dell'uomo con l'illuminazione dello Spirito Santo, in modo tale che né l'uomo stesso resterà assolutamente inerte subendo quella ispirazione, che certo può anche respingere, né senza la grazia divina, con la sua libera volontà [*can. 3*], potrà prepararsi alla giustizia dinanzi a Dio. Perciò quando nelle sacre Scritture si dice: «Convertitevi a me, e io mi 1525

vertar ad vos» [*Zach 1,3*], libertatis nostrae admonemur; cum respondemus: «Converte nos, Domine, ad te, et convertemur» [*Lam 5,21*], Dei nos gratia praeveniri confitemur.

Cap. 6. Modus praeparationis

1526 Disponuntur autem ad ipsam iustitiam [*can. 7 et 9*], dum excitati divina gratia et adiuti, fidem ex auditu [*cf. Rm 10,17*] concipientes, libere moventur in Deum, credentes, vera esse, quae divinitus revelata et promissa sunt [*can. 12-14*], atque illud in primis, a Deo iustificari impium per gratiam eius, «per redemptionem, quae est in Christo Iesu» [*Rm 3,24*], et dum, peccatores se esse intelligentes, a divinae iustitiae timore, quo utiliter concutiuntur [*can. 8*], ad considerandam Dei misericordiam se convertendo, in spem eriguntur, fidentes, Deum sibi propter Christum propitium fore, illumque tamquam omnis iustitiae fontem diligere incipiunt ac propterea moventur adversus peccata per odium aliquod et detestationem [*can. 9*], hoc est, per eam paenitentiam, quam ante baptismum agi oportet [*cf. Act 2,38*]; denique dum proponunt suscipere baptismum, inchoare novam vitam et servare divina mandata.

1527 De hac dispositione scriptum est: «Accedentem ad Deum oportet credere, quia est et quod inquirentibus se remunerator sit» [*Hb 11,6*], et: «Confide, fili, remittuntur tibi peccata tua» [*Mt 9,2; Mc 2,5*], et: «Timor Domini expellit peccatum» [*Sir 1,27*], et: «Paenitentiam agite, et baptizetur unusquisque vestrum in nomine Iesu Christi in remissionem peccatorum vestrorum, et accipietis donum Spiritus Sancti» [*Act 2,38*], et: «Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, docentes eos servare quaecumque mandavi vobis» [*Mt 28,19s*], denique: «Praeparate corda vestra Domino» [*1Sam 7,3*].

Cap. 7. Quid sit iustificatio impii, et quae eius causae

1528 Hanc dispositionem seu praeparationem iustificatio ipsa consequitur, quae non est sola peccatorum remissio [*can. 11*], sed et sanctificatio et renovatio interioris hominis per voluntariam susceptionem gratiae et donorum, unde homo ex iniusto fit iustus et ex inimico amicus, ut sit «heres secundum spem vitae aeternae» [*Tt 3,7*].

1529 Huius iustificationis causae sunt: finalis quidem gloria Dei et Christi ac vita aeterna; efficiens vero misericors Deus, qui gratuito abluit et sanctificat [*cf. 1Cor 6,11*] signans et ungens [*cf. 2Cor 1,21s*] «Spiritu promissionis Sancto, qui est pignus hereditatis nostrae» [*Eph 1,13s*]; meritoria autem dilectissimus Unigenitus suus, Dominus noster Iesus Christus, qui «cum essemus inimici» [*Rm 5,10*], «propter nimiam caritatem, qua dilexit nos» [*Eph*

volgerò a voi» [*Zac 1,3*], siamo ammoniti circa la nostra libertà; e quando rispondiamo: «Facci ritornare a te, Signore, e noi ritorneremo» [*Lam 5,21*], confessiamo che la grazia divina ci deve prevenire.

Cap. 6. Come prepararsi

Gli uomini si dispongono alla giustificazione stessa [*can. 7 e 9*], quando stimolati e aiutati dalla grazia divina, ricevendo la fede mediante l'ascolto [*cf. Rm 10,17*], si volgono liberamente verso Dio, credendo vero ciò che è stato divinamente rivelato e promesso [*cann. 12-14*], e specialmente che il peccatore è giustificato da Dio col dono della sua grazia, «in virtù della redenzione realizzata in Cristo Gesù» [*Rm 3,24*]. Lo stesso fanno quando, riconoscendosi peccatori, per il timore della divina giustizia che salutarmente li scuote [*can. 8*], si volgono a considerare la misericordia di Dio, si rinfrancano nella speranza, confidando che Dio sarà loro propizio a causa del Cristo, e cominciano ad amarlo come fonte di ogni giustizia; si volgono perciò contro i loro peccati, odiandoli e detestandoli [*can. 9*], cioè con quella penitenza, che bisogna fare prima del battesimo [*cf. At 2,38*]; infine si preparano quando si propongono di ricevere il battesimo, di cominciare una nuova vita e di osservare i comandamenti divini. 1526

Di questo atteggiamento sta scritto: «Chi infatti si accosta a Dio, deve credere che egli esiste e che egli ricompensa coloro che lo cercano» [*Eb 11,6*]; e: «Coraggio, figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati» [*Mt 9,2; Mc 2,5*]; come pure: «Il timore del Signore cancella i peccati» [*Sir 1,27*]; e: «Pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati; dopo riceverete il dono dello Spirito Santo» [*At 2,38*]; e: «Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato» [*Mt 28,19s*]. Infine: «Fate in modo che il vostro cuore sia indirizzato al Signore» [*1Sam 7,3*]. 1527

Cap. 7. Cos'è la giustificazione del peccatore e quali le sue cause

A questa disposizione o preparazione segue la stessa giustificazione, che non è una semplice remissione dei peccati [*can. 11*], ma anche santificazione e rinnovamento dell'uomo interiore, mediante la libera accettazione della grazia e dei doni che l'accompagnano, per cui da ingiusto diviene giusto e da nemico amico, così da essere «erede secondo la speranza della vita eterna» [*Tt 3,7*]. 1528

Cause di questa giustificazione sono: causa finale, la gloria di Dio e del Cristo e la vita eterna; causa efficiente la misericordia di Dio, che gratuitamente ci purifica e ci santifica [*cf. 1Cor 6,11*], segnando e ungendo [*cf. 2Cor 1,21s*] «con lo Spirito Santo che era stato promesso, il quale è caparra della nostra eredità» [*Ef 1,13s*]; causa meritoria è il suo dilettissimo unigenito e Signore nostro Gesù Cristo, il quale, pur «essendo noi suoi nemici» [*Rm 5,10*], «per il grande amore con il quale ci ha amati» [*Ef 2,4*], ci ha meritato la 1529

2,4], sua sanctissima passione in ligno crucis nobis iustificationem meruit [*can. 10*], et pro nobis Deo Patri satisfecit; instrumentalis item sacramentum baptismi, quod est «sacramentum fidei»,[1] sine qua nulli umquam contigit iustificatio.

Demum unica formalis causa est iustitia Dei, non qua ipse iustus est, sed qua nos iustos facit[2] [*can. 10 et 11*], qua videlicet ab eo donati renovamur spiritu mentis nostrae [*cf. Eph 4,23*], et non modo reputamur, sed vere iusti nominamur et sumus [*cf. 1Io 3,1*], iustitiam in nobis recipientes unusquisque suam, secundum mensuram, quam Spiritus Sanctus partitur singulis prout vult [*cf. 1Cor 12,11*], et secundum propriam cuiusque dispositionem et cooperationem.

1530 Quamquam enim nemo possit esse iustus, nisi cui merita passionis Domini nostri Iesu Christi communicantur, id tamen in hac impii iustificatione fit, dum eiusdem sanctissimae passionis merito per Spiritum Sanctum caritas Dei diffunditur in cordibus [*cf. Rm 5,5*] eorum, qui iustificantur, atque ipsis inhaeret [*can. 11*]. Unde in ipsa iustificatione cum remissione peccatorum haec omnia simul infusa accipit homo per Iesum Christum, cui inseritur: fidem, spem et caritatem.

1531 Nam fides, nisi ad eam spes accedat et caritas, neque unit perfecte cum Christo, neque corporis eius vivum membrum efficit. Qua ratione verissime dicitur, fidem sine operibus mortuam et otiosam esse [*cf. Iac 2,17.20; can. 19*], et «in Christo Iesu neque circumcisionem aliquid valere, neque praeputium, sed fidem, quae per caritatem operatur» [*Gal 5,6; cf. 6,15*].

Hanc fidem ante baptismi sacramentum ex Apostolorum traditione catechumeni ab Ecclesia petunt, cum petunt «fidem vitam aeternam praestantem»,[1] quam sine spe et caritate fides praestare non potest. Unde et statim verbum Christi audiunt: «Si vis ad vitam ingredi, serva mandata»[2] [*Mt 19,17; can. 18-20*]. Itaque veram et christianam iustitiam accipientes, eam ceu primam stolam [*cf. Lc 15,22*] pro illa, quam Adam sua inobedientia sibi et nobis perdidit, per Christum Iesum illis donatam, candidam et immaculatam iubentur statim renati conservare, ut eam perferant ante tribunal Domini nostri Iesu Christi et habeant vitam aeternam.[3]

Cap. 8. Quo modo intelligatur impium per fidem et gratis iustificari

1532 Cum vero Apostolus dicit, iustificari hominem «per fidem» [*can. 9*], et «gratis» [*Rm 3,22.24*], ea verba in eo sensu intelligenda sunt, quem perpetuus Ecclesiae catholicae consensus tenuit et expressit, ut scilicet per fidem ideo iu

***1529** [1] Ambrogio di Milano, *De Spiritu Sancto*, I, 3, n. 42 (PL 16 [1866] 743A); Agostino, *Lettera 98 al vescovo Bonifacio*, c. 9s (CSEL 34/II, $531_{9.12.20}$ 532_{12} / PL 33, 364); Innocenzo III, v. *769 788
[2] Cf. Agostino, *De Trinitate*, XIV 12, n. 15 (W.J. Mountain - Fr. Glorie: CpChL 50A [1968] 442s / PL 42, 1048).

giustificazione con la sua santissima passione sul legno della croce [*can. 10*] e ha soddisfatto per noi Dio Padre; causa strumentale è il sacramento del battesimo, che è il «sacramento della fede»,[1] senza la quale nessuno ha mai ottenuto la giustificazione.

Infine, unica causa formale è la giustizia di Dio, non certo quella per cui egli stesso è giusto, ma quella per cui ci rende giusti[2] [*cann. 10 e 11*]; infatti, ricolmi del suo dono, veniamo rinnovati nello spirito della nostra mente [*cf. Ef 4,23*], e non solo veniamo considerati giusti, ma siamo chiamati tali e lo siamo realmente [*cf. 1Gv 3,1*], ricevendo in noi ciascuno la propria giustizia, nella misura in cui lo Spirito Santo la distribuisce ai singoli come vuole [*cf. 1Cor 12,11*] e secondo la disposizione e la cooperazione propria di ciascuno.

Quantunque nessuno possa essere giusto, se non per la comunicazione **1530**
dei meriti della passione del Signore nostro Gesù Cristo, tuttavia la giustificazione del peccatore si produce quando, per merito della stessa santissima passione, l'amore di Dio viene diffuso mediante lo Spirito Santo nei cuori [*cf. Rm 5,5*] di coloro che sono giustificati e inerisce loro [*can. 11*]. Ne consegue che nella stessa giustificazione l'uomo, insieme alla remissione dei peccati, riceve per mezzo di Gesù Cristo nel quale è innestato, tutti questi doni infusi: fede, speranza e carità.

Infatti la fede, senza la speranza e la carità, né unisce perfettamente a **1531**
Cristo né genera membra vive del suo corpo. Per questo motivo è assolutamente vero affermare che la fede senza le opere è morta e inutile [*cf. Gc 2,17.20; can. 19*] e che in Cristo Gesù non valgono né la circoncisione, né la incirconcisione, ma la fede che opera per mezzo della carità» [*Gal 5,6; cf. 6,15*].

Questa, secondo la tradizione apostolica, è la fede che i catecumeni chiedono alla chiesa prima del sacramento del battesimo quando domandano «la fede che dà la vita eterna»:[1] quella vita eterna che la fede non può garantire senza la speranza e la carità. Per questo risponde loro immediatamente la parola del Cristo: «Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti» [*Mt 19,17; cann. 18-20*].[2] Perciò a coloro che ricevono la vera giustizia cristiana, non appena rinati viene comandato di conservare candida e senza macchia quella prima veste [*cf. Lc 15,22*], donata loro da Gesù Cristo in luogo di quella che Adamo ha perso con la sua disobbedienza per sé e per noi, e di portarla dinanzi al tribunale del Signore nostro Gesù Cristo per avere la vita eterna.[3]

Cap. 8. Cosa significa che il peccatore è giustificato per la fede e gratuitamente

Quando l'apostolo dice che l'uomo viene giustificato «per la fede» [*can.* **1532**
9] e «gratuitamente» [*Rm 3,22.24*], queste parole si devono intendere secondo il significato accettato e manifesto dal concorde e permanente giudizio della

***1531** [1] *Rituale Romanum*, Ordo bapt., n. 1.
[2] Ib., n. 2.
[3] Ib., n. 24.

stificari dicamur, quia «fides est humanae salutis initium»,[1] fundamentum et radix omnis iustificationis, «sine qua impossibile est placere Deo» [*Hb 11,6*] et ad filiorum eius consortium pervenire; gratis autem iustificari ideo dicamur, quia nihil eorum, quae iustificationem praecedunt, sive fides, sive opera, ipsam iustificationis gratiam promeretur; «si enim gratia est, iam non ex operibus; alioquin (ut idem Apostolus inquit) gratia iam non est gratia» [*Rm 11,6*].

Cap. 9. Contra inanem haereticorum fiduciam

1533 Quamvis autem necessarium sit credere, neque remitti, neque remissa umquam fuisse peccata, nisi gratis divina misericordia propter Christum: nemini tamen fiduciam et certitudinem remissionis peccatorum suorum iactanti et in ea sola quiescenti peccata dimitti vel dimissa esse dicendum est, cum apud haereticos et schismaticos possit esse, immo nostra tempestate sit et magna contra Ecclesiam catholicam contentione praedicetur vana haec et ab omni pietate remota fiducia [*can. 12*].

1534 Sed neque illud asserendum est, oportere eos, qui vere iustificati sunt, absque ulla omnino dubitatione apud semetipsos statuere, se esse iustificatos, neminemque a peccatis absolvi ac iustificari, nisi eum, qui certo credat, se absolutum et iustificatum esse, atque hac sola fide absolutionem et iustificationem perfici [*can. 14*], quasi qui hoc non credit, de Dei promissis deque mortis et resurrectionis Christi efficacia dubitet. Nam sicut nemo pius de Dei misericordia, de Christi merito deque sacramentorum virtute et efficacia dubitare debet: sic quilibet, dum seipsum suamque propriam infirmitatem et indispositionem respicit, de sua gratia formidare et timere potest [*can. 13*], cum nullus scire valeat certitudine fidei, cui non potest subesse falsum, se gratiam Dei esse consecutum.

Cap. 10. De acceptae iustificationis incremento

1535 Sic ergo iustificati et «amici Dei» ac «domestici» [*Io 15,15; Eph 2,19*] facti, «euntes de virtute in virtutem» [*Ps 83,8*], «renovantur (ut Apostolus inquit) de die in diem» [*2Cor 4,16*], hoc est, mortificando membra carnis suae [*cf. Col 3,5*] et exhibendo ea arma iustitiae in sanctificationem [*cf. Rm 6,13.19*] per observationem mandatorum Dei et Ecclesiae: in ipsa iustitia per Christi gratiam accepta, cooperante fide bonis operibus [*cf. Iac 2,22*], crescunt atque magis iustificantur [*can. 24 et 32*], sicut scriptum est: «Qui iustus est, iustificetur adhuc» [*Apc 22,11*], et iterum: «Ne verearis usque ad mortem iustificari» [*Sir 18,22*], et rursus: «Videtis, quoniam ex operibus iustificatur homo et non ex fide tantum» [*Iac 2,24*]. Hoc vero iustitiae incrementum petit sancta Ecclesia, cum orat: «Da nobis, Domine, fidei, spei et caritatis augmentum».[1]

•1532 [1] Fulgenzio di Ruspe, *De fide liber ad Petrum*, Prologus, n. 1 (J. Fraipont - C. Lambot: CpChL 91A [1968] 711$_{95}$ / PL 40, 753 [Pseudo-Agostino]).
•1535 [1] *Missale Romanum* (1962), «Oratio» della 13ª domenica dopo Pentecoste.

chiesa cattolica, e cioè che siamo giustificati mediante la fede, perché «la fede è il principio dell'umana salvezza»,[1] il fondamento e la radice di ogni giustificazione, «senza la quale è impossibile essere graditi a Dio» [*Eb 11,6*] e giungere alla comunione che con lui hanno i suoi figli; si dice poi che noi siamo giustificati gratuitamente, perché nulla di ciò che precede la giustificazione, sia la fede che le opere, merita la grazia della giustificazione: «infatti se lo è per grazia, non lo è per le opere; altrimenti (come dice lo stesso apostolo) la grazia non sarebbe più grazia» [*Rm 11,6*].

Cap. 9. Contro la vana fiducia degli eretici

Quantunque sia necessario credere che i peccati non sono rimessi, né lo sono mai stati, se non gratuitamente dalla divina misericordia a causa del Cristo: tuttavia si deve dire che a nessuno, che ostenti fiducia e certezza della remissione dei propri peccati e in essa sola si acquieti, sono o sono stati rimessi i peccati. Questo può accadere fra gli eretici e scismatici, anzi accade in questo nostro tempo, e questa fiducia vana e lontana da ogni vero sentimento religioso viene predicata con grande accanimento contro la chiesa cattolica [*can. 12*]. **1533**

Ma non si deve nemmeno affermare che quelli realmente giustificati, debbano, in modo assoluto e senza alcuna esitazione essere interiormente convinti della propria giustificazione; né ritenere che sia assolto dai peccati e giustificato, solo colui che crede fermamente di essere stato assolto e giustificato e che l'assoluzione e la giustificazione sia opera soltanto di questa fede [*can. 14*], come se il non credere ciò, significasse dubitare delle promesse di Dio e dell'efficacia della morte e della risurrezione del Cristo. Infatti come nessun uomo religioso deve dubitare della misericordia di Dio, dei meriti del Cristo, del valore e dell'efficacia dei sacramenti, così ciascuno, riflettendo su se stesso, sulla propria debolezza e disordine, ha motivo di temere e paventare del suo stato di grazia [*can. 13*]; infatti nessuno può sapere con certezza di fede, libera da ogni possibilità di errore, di avere ottenuto la grazia di Dio. **1534**

Cap. 10. L'aumento della grazia ricevuta

Gli uomini, dunque, così giustificati e divenuti «amici e familiari di Dio» [*Gv 15,15; Ef 2,19*], mentre «cresce lungo il cammino il loro vigore» [*Ps 84,8*], «si rinnovano (come dice l'apostolo) di giorno in giorno» [*2Cor 4,16*], cioè mortificando le membra del proprio corpo [*cf. Col 3,5*] e offrendole come strumento di giustizia per la santificazione [*cf. Rm 6,13.19*], mediante l'osservanza dei comandamenti di Dio e della chiesa, crescono nella stessa giustizia ricevuta per la grazia di Cristo, poiché la fede coopera alle buone opere [*cf. Gc 2,22*], così divengono sempre più giusti [*cann. 24 e 32*], come è scritto: «Il giusto continui a praticare la giustizia» [*Ap 22,11*], e ancora: «Non aspettare fino alla morte per sdebitarti» [*Sir 18,22*], e di nuovo: «Vedete che l'uomo viene giustificato in base alle opere e non soltanto in base alla fede» [*Gc 2,24*]. Questo aumento della giustizia chiede la santa chiesa quando prega: «Aumenta in noi, Signore, la fede, la speranza e la carità».[1] **1535**

Cap. 11. De observatione mandatorum, deque illius necessitate et possibilitate

1536 Nemo autem, quantumvis iustificatus, liberum se esse ab observatione mandatorum [*can. 20*] putare debet; nemo temeraria illa et a Patribus sub anathemate prohibita voce uti, Dei praecepta homini iustificato ad observandum esse impossibilia [*can. 18 et 22; cf. *397*]. «Nam Deus impossibilia non iubet, sed iubendo monet, et facere quod possis, et petere quod non possis»,[1] et adiuvat ut possis; «cuius mandata gravia non sunt» [*1Io 5,3*], cuius «iugum suave est et onus leve» [*Mt 11,30*]. Qui enim sunt filii Dei, Christum diligunt: qui autem diligunt eum, (ut ipsemet testatur) servant sermones eius [*cf. Io 14,23*], quod utique cum divino auxilio praestare possunt.

1537 Licet enim hac mortali vita quantumvis sancti et iusti in levia saltem et quotidiana, quae etiam venialia [*can. 23*] dicuntur, peccata quandoque cadant, non propterea desinunt esse iusti. Nam iustorum illa vox est et humilis et verax: «Dimitte nobis debita nostra» [*Mt 6,12; cf. *229s*].

Quo fit, ut iusti ipsi eo magis se obligatos ad ambulandum in via iustitiae sentire debeant, quo «liberati iam a peccato, servi autem facti Deo» [*Rm 6,22*], «sobrie et iuste et pie viventes» [*Tt 2,12*], proficere possunt per Christum Iesum, per quem accessum habuerunt in gratiam istam [*cf. Rm 5,2*]. Deus namque sua gratia semel iustificatos «non deserit, nisi ab eis prius deseratur».[1]

1538 Itaque nemo sibi in sola fide [*can. 9 19 20*] blandiri debet, putans fide sola se heredem esse constitutum hereditatemque consecuturum, etiamsi Christo non compatiatur, ut et glorificetur [*cf. Rm 8,17*]. Nam et Christus ipse (ut inquit Apostolus), «cum esset Filius Dei, didicit ex his, quae passus est, oboedientiam, et consummatus factus est omnibus obtemperantibus sibi causa salutis aeternae» [*Hb 5,8s*].

Propterea Apostolus ipse monet iustificatos dicens: «Nescitis, quod ii, qui in stadio currunt, omnes quidem currunt, sed unus accipit bravium? Sic currite, ut comprehendatis. Ego igitur sic curro, non quasi in incertum, sic pugno, non quasi aërem verberans, sed castigo corpus meum et in servitutem redigo, ne forte, cum aliis praedicaverim, ipse reprobus efficiar» [*1Cor 9,24-27*]. Item princeps Apostolorum Petrus: «Satagite, ut per bona opera certam vestram vocationem et electionem faciatis; haec enim facientes non peccabitis aliquando» [*2Pt 1,10*].

1539 Unde constat, eos orthodoxae religionis doctrinae adversari, qui dicunt, iustum in omni bono opere saltem venialiter peccare [*can. 25; cf. *1481s*], aut (quod intolerabilius est) poenas aeternas mereri; atque etiam eos, qui statuunt, in omnibus operibus iustos peccare, si in illis, suam ipsorum socordiam excitando et sese ad currendum in stadio cohortando, cum hoc, ut in primis glorificetur Deus, mercedem quoque intuentur aeternam [*can. 26 31*], cum

*1536 [1] Agostino, *De natura et gratia*, 43, n. 50 (CSEL 60, 270_{20-22} / PL 44, 271).
*1537 [1] Cf. ib. 26, n. 29 (CSEL 60, 255_3 / PL 44, 261).

Cap. 11. Dell'osservanza dei comandamenti e della sua necessità e possibilità

D'altra parte nessuno, quantunque giustificato, deve ritenersi libero dall'osservanza dei comandamenti [*can. 20*], nessuno deve fare propria quella temeraria espressione, colpita dai padri con l'anatema, secondo la quale i comandamenti di Dio sono impossibili da osservarsi per l'uomo giustificato [*cann. 18 e 22; cf. *397*]. «Dio, infatti, non comanda l'impossibile; ma quando comanda ti ammonisce di fare quello che puoi, di chiedere quello che non puoi»,[1] e ti aiuta perché tu possa; «i suoi comandamenti non sono gravosi» [*1Gv 5,3*], «il suo giogo è dolce e il carico leggero» [*Mt 11,30*]. Quelli infatti che sono figli di Dio, amano il Cristo; quelli che lo amano (come lui stesso testimonia) osservano la sua parola [*cf. Gv 14,23*], cosa senz'altro possibile con l'aiuto di Dio. 1536

Infatti in questa vita mortale, anche se santi e giusti, qualche volta [i cristiani] cadono almeno in peccati leggeri e quotidiani, che si dicono anche veniali [*can. 23*], senza per questo cessare di essere giusti. Ed è propria dei giusti l'invocazione umile e sincera: «Rimetti a noi i nostri debiti» [*Mt 6,12; cf. *229s*]. 1537

Da ciò deriva che proprio i giusti debbano sentirsi maggiormente obbligati a camminare nella via della giustizia, in quanto ormai, «liberati dal peccato e fatti servi di Dio» [*Rm 6,22*], «vivendo con sobrietà, giustizia e pietà» [*Tt 2,12*], possono progredire per mezzo di Gesù Cristo, mediante il quale hanno ottenuto l'accesso a questa grazia [*cf. Rm 5,2*]. Dio infatti «non abbandona» con la sua grazia quelli che una volta sono stati giustificati, «a meno che prima non siano loro ad abbandonarlo».[1]

Nessuno quindi deve cullarsi nella sola fede [*cann. 9 19 20*], credendo di essere costituito erede e di conseguire poi l'eredità per la sola fede, anche senza partecipare alle sofferenze di Cristo per partecipare anche alla sua gloria [*cf. Rm 8,17*]. Cristo stesso, infatti (come dice l'apostolo), «pur essendo Figlio, imparò tuttavia l'obbedienza dalle cose che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono» [*Eb 5,8s*]. 1538

Per questo lo stesso apostolo ammonisce quelli che sono stati giustificati, dicendo: «Non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo! Io dunque corro, ma non come chi è senza meta; faccio il pugilato, ma non come chi batte l'aria, anzi tratto duramente il mio corpo e lo trascino in schiavitù perché non succeda che dopo avere predicato agli altri, venga io stesso squalificato» [*1Cor 9,24-27*]. Allo stesso modo Pietro principe degli apostoli, dice: «Cercate di rendere sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra elezione. Se farete questo non inciamperete mai» [*2Pt 1,10*].

Per cui appaiono chiaramente in contrasto con la dottrina ortodossa quelli che dicono che il giusto pecca, almeno venialmente, in ogni opera buona [*can. 25; cf. *1481s*], o (cosa ancora più insostenibile) che merita le pene eterne; altrettanto è di quelli che sostengono che in tutte le opere buone i giusti peccano, se, superando in quelle la loro pigrizia e esortando se stessi a correre nello stadio, in primo luogo oltre alla gloria di Dio, guardano anche al premio 1539

scriptum sit: «Inclinavi cor meum ad faciendas iustificationes tuas propter retributionem» [*Ps 118,112*], et de Moyse dicat Apostolus, quod «aspiciebat in remuneratione» [*Hb 11,26*].

Cap. 12. Praedestinationis temerariam praesumptionem cavendam esse

1540 Nemo quoque, quamdiu in hac mortalitate vivitur, de arcano divinae praedestinationis mysterio usque adeo praesumere debet, ut certo statuat, se omnino esse in numero praedestinatorum[1] [*can. 15*], quasi verum esset, quod iustificatus aut amplius peccare non possit [*can. 23*], aut, si peccaverit, certam sibi resipiscentiam promittere debeat. Nam, nisi ex speciali revelatione, sciri non potest, quos Deus sibi elegerit [*can. 16*].

Cap. 13. De perseverantiae munere

1541 Similiter de perseverantiae munere [*can. 16*], de quo scriptum est: «Qui perseveraverit usque in finem, hic salvus erit» [*Mt 10,22; 24,13*] (quod quidem aliunde haberi non potest, nisi ab eo, qui potens est eum, qui stat, statuere [*cf. Rm 14,4*], ut perseveranter stet, et eum, qui cadit, restituere), nemo sibi certi aliquid absoluta certitudine polliceatur, tametsi in Dei auxilio firmissimam spem collocare et reponere omnes debent. Deus enim, nisi ipsi illius gratiae defuerint, sicut coepit opus bonum, ita perficiet [*cf. Phil 1,6*], operans velle et perficere [*cf. Phil 2,13; can. 22*].

Verumtamen qui se existimant stare, videant, ne cadant [*cf. 1Cor 10,12*], et cum timore ac tremore salutem suam operentur [*cf. Phil 2,12*], in laboribus, in vigiliis, in eleemosynis, in orationibus et oblationibus, in ieiuniis et castitate [*cf. 2Cor 6,5s*]. Formidare enim debent, scientes, quod in spem [*cf. 1Pt 1,3*] gloriae et nondum in gloriam renati sunt, de pugna, quae superest cum carne, cum mundo, cum diabolo, in qua victores esse non possunt, nisi cum Dei gratia Apostolo obtemperent dicenti: «Debitores sumus non carni, ut secundum carnem vivamus. Si enim secundum carnem vixeritis, moriemini. Si autem spiritu facta carnis mortificaveritis, vivetis» [*Rm 8,12s*].

Cap. 14. De lapsis et eorum reparatione

1542 Qui vero ab accepta iustificationis gratia per peccatum exciderunt, rursus iustificari poterunt [*can. 29*], cum excitante Deo per paenitentiae sacramentum merito Christi amissam gratiam recuperare procuraverint. Hic enim iustificationis modus est lapsi reparatio, quam «secundam post naufragium deper-

***1540** [1] Cf. Agostino, *De correptione et gratia*, 15, n. 46 (PL 44, 944)

eterno [*cann. 26 31*], poiché sta scritto: «Ho piegato il mio cuore ai tuoi precetti, in essi è la mia ricompensa per sempre» [*Sal 119,112*]. E di Mosè l'apostolo dice che «guardava alla ricompensa» [*Eb 11,26*].

Cap. 12. Bisogna evitare la presunzione temeraria della predestinazione

Nessuno, inoltre, fino a che vivrà in questa condizione mortale, deve presumere dell'arcano mistero della divina predestinazione fino al punto da ritenersi sicuramente nel numero dei predestinati[1] [*can. 15*], quasi fosse vero che chi è stato giustificato non può più peccare [*can. 23*], e se anche pecca deve essere certo di un sicuro ravvedimento. Infatti non si possono conoscere quelli che Dio si è scelti se non per una speciale rivelazione [*can. 16*]. **1540**

Cap. 13. Il dono della perseveranza

Similmente si deve dire per il dono della perseveranza [*can. 16*], di cui sta scritto: «Chi persevererà sino alla fine, sarà salvato» [*Mt 10,22; 24,13*] (dono che non si può ricevere se non da chi ha il potere di far stare in piedi colui che lo è già [*cf. Rm 14,4*], perché perseveri, e di risollevare colui che cade). Nessuno, quanto a questo dono, si riprometta qualche cosa con assoluta certezza, quantunque tutti debbano nutrire e riporre fermissima speranza nell'aiuto di Dio: Dio infatti, se essi non vengono meno alla sua grazia, come ha cominciato quest'opera buona, così la porterà a compimento [*cf. Fil 1,6*], suscitando il volere e l'operare [*cf. Fil 2,13; can. 22*]. **1541**

Tuttavia quelli che credono di stare in piedi, guardino di non cadere [*cf. 1Cor 10,12*], e attendano alla propria salvezza con timore e tremore [*cf. Fil 2,12*], nelle fatiche, nelle veglie, nelle elemosine, nelle preghiere e nelle offerte, nei digiuni e nella castità [*cf. 2Cor 6,5s*]. Proprio perché sanno di essere stati rigenerati alla speranza [*cf. 1Pt 1,3*] della gloria, e non ancora alla gloria, devono temere per la battaglia che ancora rimane contro la carne, contro il mondo, contro il diavolo, nella quale non possono riuscire vincitori, se non obbediranno con la grazia di Dio alle parole dell'apostolo: «Noi siamo debitori, ma non verso la carne, per vivere secondo la carne; poiché se vivete secondo la carne, voi morirete; se invece con l'aiuto dello Spirito voi fate morire le opere del corpo, vivrete» [*Rm 8,12s*].

Cap. 14. Il ricupero dei peccatori

Quelli poi che a causa del peccato sono venuti meno alla grazia della giustificazione ricevuta anteriormente, potranno nuovamente essere giustificati [*can. 29*], se procureranno, sotto l'ispirazione di Dio, di recuperare la grazia perduta attraverso il sacramento della penitenza, per merito dal Cristo. Questa forma di giustificazione è la riparazione di colui che è caduto; quella riparazione che i santi padri chiamarono, con felice espressione, «la seconda tavo- **1542**

ditae gratiae tabulam»[1] sancti Patres apte nuncuparunt. Etenim pro iis, qui post baptismum in peccata labuntur, Christus Iesus sacramentum instituit paenitentiae, cum dixit: «Accipite Spiritum Sanctum; quorum remiseritis peccata, remittuntur eis, et quorum retinueritis, retenta sunt» [*Io 20,22s*].

1543 Unde docendum est, christiani hominis paenitentiam post lapsum multo aliam esse a baptismali, eaque contineri non modo cessationem a peccatis, et eorum detestationem, aut «cor contritum et humiliatum» [*Ps 50,19*], verum etiam et eorundem sacramentalem confessionem, saltem in voto et suo tempore faciendam, et sacerdotalem absolutionem, itemque satisfactionem per ieiunium, eleemosynas, orationes et alia pia spiritualis vitae exercitia, non quidem pro poena aeterna, quae vel sacramento vel sacramenti voto una cum culpa remittitur, sed pro poena temporali [*can. 30*], quae (ut sacrae Litterae docent) non tota semper, ut in baptismo fit, dimittitur illis, qui gratiae Dei, quam acceperunt, ingrati Spiritum Sanctum contristaverunt [*cf. Eph 4,30*] et templum Dei violare [*cf. 1Cor 3,17*] non sunt veriti.

De qua paenitentia scriptum est: «Memor esto, unde excideris, age paenitentiam, et prima opera fac» [*Apc 2,5*], et iterum: «Quae secundum Deum tristitia est, paenitentiam in salutem stabilem operatur» [*2Cor 7,10*], et rursus: «Paenitentiam agite» [*Mt 3,2; 4,17*], et: «Facite fructus dignos paenitentiae» [*Mt 3,8; Lc 3,8*].

Cap. 15. Quolibet mortali peccato amitti gratiam, sed non fidem

1544 Adversus etiam hominum quorumdam callida ingenia, qui «per dulces sermones et benedictiones seducunt corda innocentium» [*Rm 16,18*], asserendum est, non modo infidelitate [*can. 27*], per quam et ipsa fides amittitur, sed etiam quocumque alio mortali peccato, quamvis non amittatur fides [*can. 28*], acceptam iustificationis gratiam amitti: divinae legis doctrinam defendendo, quae a regno Dei non solum infideles excludit, sed et fideles quoque fornicarios, adulteros, molles, masculorum concubitores, fures, avaros, ebriosos, maledicos, rapaces [*cf. 1Cor 6,9s*], ceterosque omnes, qui letalia committunt peccata, a quibus cum divinae gratiae adiumento abstinere possunt et pro quibus a Christi gratia separantur [*can. 27*].

Cap. 16. De fructu iustificationis, hoc est, de merito bonorum operum, deque ipsius meriti ratione

1545 Hac igitur ratione iustificatis hominibus, sive acceptam gratiam perpetuo conservaverint, sive amissam recuperaverint, proponenda sunt Apostoli ver-

***1542** [1] Tertulliano, *De paenitentia*, 4, 2; cf. 12, 9: «De duabus humanae salutis plancis» («Le due tavole [= assi] della salvezza umana»: CpChL 1 [1954] 326_{10}; 340_{35s} / FIP 10, 14 28 / PL 1, 1343B 1360A); Girolamo di Stridone, *Lettera 84 a Pammachio e Oceano*, c. 6 (CSEL 55, 128_{5s} / PL 22, 748); id , *Lettera 130 a Demetriade*, c. 9 (CSEL 56, 189_{4s} / PL 22, 1115), accolto poi in Graziano, *Decretum*, p. II, cs 33, q. 3, c 72 (Frdb 1, 1179) e in Pier Lombardo, *Sententiae*, l. IV, dist. 14, c.

la dopo il naufragio della grazia perduta».[1] Infatti, per quelli che cadono in peccato dopo il battesimo, Gesù Cristo ha istituito il sacramento della penitenza, quando disse: «Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi» [*Gv 20,22s*].

Bisogna, quindi, insegnare che la penitenza del cristiano dopo la caduta è 1543
di natura molto diversa da quella battesimale e consiste non solo nel rifuggire dai peccati e nel detestarli, cioè in «un cuore contrito e umiliato» [*Sal 51,19*], ma anche nella confessione sacramentale dei medesimi, almeno nel desiderio e da farsi a suo tempo, e nell'assoluzione del sacerdote; e così pure nella soddisfazione col digiuno, le elemosine, le orazioni e altre pie pratiche spirituali, non certo della pena eterna, che è rimessa insieme con la colpa mediante il sacramento o il desiderio del sacramento, ma della pena temporale [*can. 30*]: essa infatti (come insegna la sacra Scrittura) non sempre viene totalmente rimessa, come nel battesimo, a coloro che, immemori della grazia ricevuta da Dio, contristarono lo Spirito Santo [*cf. Ef 4,30*] e osarono violare il tempio del Signore [*cf. 1Cor 3,17*].

Di questa penitenza sta scritto: «Ricordati dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima» [*Ap 2,5*]; e di nuovo: «Perché la tristezza secondo Dio produce un pentimento irrevocabile che porta alla salvezza» [*2Cor 7,10*]; ancora: «Convertitevi» [*Mt 3,2; 4,17*], e: «Fate frutti degni di conversione» [*Mt 3,8; Lc 3,8*].

Cap. 15. Con qualunque peccato mortale si perde la grazia, ma non la fede

Contro le maligne invenzioni di taluni, i quali «con un parlare solenne e 1544
lusinghiero ingannano i cuori dei semplici» [*Rm 16,18*], bisogna affermare che non solo con l'infedeltà [*can. 27*], per cui si perde la stessa fede, ma anche con qualsiasi altro peccato mortale, si perde la grazia già ricevuta della giustificazione, anche se non si perde la fede [*can. 28*]. Con ciò difendiamo l'insegnamento della legge divina, che esclude dal regno di Dio non soltanto gli infedeli, ma anche i fedeli immorali, adulteri, effeminati, sodomiti, concubini, ladri, avari, ubriaconi, malèdici, rapaci [*cf. 1Cor 6,9s*], e tutti gli altri che commettono peccati mortali, da cui con l'aiuto della grazia potrebbero astenersi e a causa dei quali vengono separati dalla grazia del Cristo [*cann. 27*].

Cap. 16. Del frutto della giustificazione, ossia del merito delle buone opere e della ragione di questo merito

Ora agli uomini giustificati in questo modo, sia che abbiano sempre con- 1545
servato la grazia ricevuta, sia che, dopo averla perduta, l'abbiano recuperata,

1-2 (Spicilegium Bonaventur. 5 [Grottaferrata 1981] 315-318); Girolamo di Stridone, *Commentarii in Isaiam* [3,8-9] II (M. Adriaen: CpChL 73 [1963] 51_{21s} / PL 24 [1865] 66C); Paciano di Barcellona, *Lettera 1 a Semproniano* (o Simpromanno), c. 5 (PL 13, 1056A); Pseudo-Ambrogio (= Niceta di Remesiana?), *De lapsu virginis consecratae*, 8, n. 38 (PL 16 [1866] 395B)

ba: Abundate in omni opere bono, «scientes, quod labor vester non est inanis in Domino» [*1Cor 15,58*]; «non enim iniustus est Deus, ut obliviscatur operis vestri et dilectionis, quam ostenditis in nomine ipsius» [*Hb 6,10*], et: «Nolite amittere confidentiam vestram, quae magnam habet remunerationem» [*Hb 10,35*]. Atque ideo bene operantibus «usque in finem» [*Mt 10,22; 24,13*] et in Deo sperantibus proponenda est vita aeterna, et tamquam gratia filiis Dei per Christum Iesum misericorditer promissa, et «tamquam merces»[1] ex ipsius Dei promissione bonis ipsorum operibus et meritis fideliter reddenda [*can. 26 et 32*]. Haec est enim illa corona iustitiae, quam post suum certamen et cursum repositam sibi esse aiebat Apostolus, a iusto iudice sibi reddendam, non solum autem sibi, sed et omnibus, qui diligunt adventum eius [*2Tm 4,7s*].

1546 Cum enim ille ipse Christus Iesus tamquam caput in membra [*cf. Eph 4,15*] et tamquam vitis in palmites [*cf. Io 15,5*] in ipsos iustificatos iugiter virtutem influat, quae virtus bona eorum opera semper antecedit, comitatur et subsequitur, et sine qua nullo pacto Deo grata et meritoria esse possent [*can. 2*]: nihil ipsis iustificatis amplius deesse credendum est, quominus plene illis quidem operibus, quae in Deo sunt facta, divinae legi pro huius vitae statu satisfecisse, et vitam aeternam suo etiam tempore (si tamen in gratia decesserint [*cf. Apc 14,13*]) consequendam vere promeruisse censeantur [*can. 32*], cum Christus Salvator noster dicat: «Si quis biberit ex aqua, quam ego dabo ei, non sitiet in aeternum, sed fiet in eo fons aquae salientis in vitam aeternam» [*Io 4,14*].

1547 Ita neque propria nostra iustitia tamquam ex nobis [*cf. 2Cor 3,5*] propria statuitur, neque ignoratur aut repudiatur iustitia Dei [*cf. Rm 10,3*]; quae enim iustitia nostra dicitur, quia per eam nobis inhaerentem iustificamur [*can. 10 et 11*], illa eadem Dei est, quia a Deo nobis infunditur per Christi meritum.

1548 Neque vero illud omittendum est, quod, licet bonis operibus in sacris Litteris usque adeo tribuatur, ut etiam qui uni ex minimis suis potum aquae frigidae dederit, promittat Christus, eum non esse sua mercede cariturum [*cf. Mt 10,42; Mc 9,41*], et Apostolus testetur, «id quod in praesenti est momentaneum et leve tribulationis nostrae, supra modum in sublimitate aeternum gloriae pondus operari in nobis» [*2Cor 4,17*]: absit tamen, ut christianus homo in se ipso vel confidat vel glorietur et non in Domino [*cf. 1Cor 1,31; 2Cor 10,17*], cuius tanta est erga omnes homines bonitas, ut eorum velit esse merita [*can. 32*], quae sunt ipsius dona [*cf. *248*].

1549 Et quia «in multis offendimus omnes» [*Iac 3,2; can. 23*], unusquisque sicut misericordiam et bonitatem, ita severitatem et iudicium ante oculos habere debet, neque se ipsum aliquis, etiam si nihil sibi conscius fuerit, iudicare, quoniam omnis hominum vita non humano iudicio examinanda et iudicanda est, sed Dei, qui «illuminabit abscondita tenebrarum, et manifestabit consilia cordium, et tunc laus erit unicuique a Deo» [*1Cor 4,4s*], «qui», ut scriptum est, «reddet unicuique secundum opera sua» [*Rm 2,6*].

***1545** [1] Cf. Agostino, *De gratia et libero arbitrio*, 8, n. 20 (PL 44, 893).

si devono proporre le parole dell'apostolo: Prodigatevi sempre nell'opera del Signore, «sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore» [*1Cor 15,58*]. «Dio infatti non è ingiusto da dimenticare il vostro lavoro e la carità che avete dimostrato verso il suo nome» [*Eb 6,10*]. E: «Non abbandonate dunque la vostra franchezza, alla quale è riservata una grande ricompensa» [*Eb 10,35*]. Perciò a quelli che perseverano «fino alla fine» [*Mt 10,22; 24,13*] e sperano in Dio deve essere proposta la vita eterna, sia come grazia promessa misericordiosamente ai figli di Dio per i meriti di Cristo Gesù,[1] sia come ricompensa che, secondo la promessa di Dio stesso, deve essere fedelmente accordata alle loro opere buone e ai loro meriti [*cann. 26 e 32*]. Questa è infatti quella corona di giustizia che l'apostolo diceva essere a lui riservata dopo il suo combattimento e la sua corsa, per essergli consegnata dal giusto giudice, e non a lui solo, ma anche a tutti coloro che attendono con amore la sua venuta [*2Tm 4,7s*].

Lo stesso Gesù Cristo, come il capo nelle membra [*cf. Ef 4,15*] e la vite **1546**
nei tralci [*cf. Gv 5,15*], trasfonde continuamente la sua virtù in quelli che sono giustificati, virtù che sempre precede, accompagna e segue le loro opere buone, e senza la quale non potrebbero per nessuna ragione piacere a Dio e essere meritorie [*can. 2*]. Per questo si deve credere che non manchi più niente agli stessi giustificati, perché si possa ritenere che, con le opere compiute in Dio, essi abbiano pienamente soddisfatto alla legge divina, per quanto possibile in questa vita, meritando veramente di ottenere a suo tempo la vita eterna [*can. 32*] (purché muoiano in grazia [*cf. Ap 14,13*]). Dice, infatti, il Cristo, nostro salvatore: «Chi beve dell'acqua che io gli darò, non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà per lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna» [*Gv 4,14*].

In tal modo né si esalta la nostra giustizia come se provenisse proprio da **1547**
noi [*cf. 2Cor 3,5*], né si ignora o si rifiuta la giustizia di Dio [*cf. Rm 10,3*]. Infatti quella giustizia che si dice nostra, perché, inerendo a noi, ci giustifica [*cann. 10 e 11*], è quella stessa di Dio, perché ci viene infusa da Dio per i meriti del Cristo.

Non si deve nemmeno dimenticare che, anche se la sacra Scrittura attri- **1548**
buisce tanta importanza alle opere buone, al punto che a chi ha dato un bicchiere d'acqua fresca a uno dei suoi piccoli Cristo promette una ricompensa [*cf. Mt 10,42; Mc 9,41*], e se l'apostolo testimonia che «il momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria» [*2Cor 4,17*], mai un cristiano deve confidare o gloriarsi in se stesso e non nel Signore [*cf. 1Cor 1,31; 2Cor 10,17*], il quale è talmente buono verso tutti gli uomini, da volere che diventino loro meriti [*can. 32*] quelli che sono suoi doni [*cf. *248*].

E poiché «tutti quanti manchiamo in molte cose» [*Gc 3,2; can. 23*], cia- **1549**
scuno deve avere dinanzi agli occhi sia la misericordia e la bontà, che la severità e il giudizio, e non giudicarsi da se stesso, anche se non è consapevole di alcuna colpa. Tutta la vita degli uomini infatti deve essere esaminata e giudicata non secondo il giudizio umano, ma secondo quello di Dio: egli «metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori; allora ciascuno avrà la sua lode da Dio» [*1Cor 4,4s*]; «che», come sta scritto, «renderà a ciascuno secondo le sue azioni» [*Rm 2,6*].

1550 Post hanc catholicam de iustificatione doctrinam [can. 33], quam nisi quisque fideliter firmiterque receperit, iustificari non poterit, placuit sanctae Synodo hos canones subiungere, ut omnes sciant, non solum quid tenere et sequi, sed etiam quid vitare et fugere debeant.

Canones de iustificatione

1551 Can. 1. Si quis dixerit, hominem suis operibus, quae vel per humanae naturae vires, vel per Legis doctrinam fiant, absque divina per Christum Iesum gratia posse iustificari coram Deo: anathema sit [cf. *1521].

1552 Can. 2. Si quis dixerit, ad hoc solum divinam gratiam per Christum Iesum dari, ut facilius homo iuste vivere ac vitam aeternam promereri possit, quasi per liberum arbitrium sine gratia utrumque, sed aegre tamen et difficulter possit: anathema sit [cf. *1524s].

1553 Can. 3. Si quis dixerit, sine praeveniente Spiritus Sancti inspiratione atque eius adiutorio hominem credere, sperare et diligere aut paenitere posse, sicut oportet, ut ei iustificationis gratia conferatur: anathema sit [cf. *1525].

1554 Can. 4. Si quis dixerit, liberum hominis arbitrium a Deo motum et excitatum nihil cooperari assentiendo Deo excitanti atque vocanti, quo ad obtinendam iustificationis gratiam se disponat ac praeparet, neque posse dissentire, si velit, sed velut inanime quoddam nihil omnino agere mereque passive se habere: anathema sit [cf. *1525].

1555 Can. 5. Si quis liberum hominis arbitrium post Adae peccatum amissum et exstinctum esse dixerit, aut rem esse de solo titulo, immo titulum sine re, figmentum denique a satana invectum in Ecclesiam: anathema sit [cf. *1521 1525 1486].

1556 Can. 6. Si quis dixerit, non esse in potestate hominis vias suas malas facere, sed mala opera ita ut bona Deum operari, non permissive solum, sed etiam proprie et per se, adeo ut sit proprium eius opus non minus proditio Iudae quam vocatio Pauli: anathema sit.

1557 Can. 7. Si quis dixerit, opera omnia, quae ante iustificationem fiunt, quacumque ratione facta sint, vere esse peccata vel odium Dei mereri, aut quanto vehementius quis nititur se disponere ad gratiam, tanto eum gravius peccare: anathema sit [cf. *1526].

1558 Can. 8. Si quis dixerit, gehennae metum, per quem ad misericordiam Dei de peccatis dolendo confugimus vel a peccando abstinemus, peccatum esse aut peccatores peiores facere: anathema sit [cf. *1526 1456].

1559 Can. 9. Si quis dixerit, sola fide impium iustificari, ita ut intelligat, nihil aliud requiri, quo ad iustificationis gratiam consequendam cooperetur, et nul-

Dopo questa esposizione della dottrina cattolica sulla giustificazione [can. 33], che ciascuno dovrà accettare fedelmente e fermamente per poter essere giustificato, è sembrato opportuno al santo sinodo aggiungere i seguenti canoni, perché tutti sappiano non solo ciò che devono credere e seguire, ma anche quello che devono evitare e fuggire. 1550

Canoni sulla giustificazione

Can. 1. Se qualcuno afferma che l'uomo può essere giustificato davanti a Dio con le sole sue opere, compiute mediante le forze della natura umana, o grazie all'insegnamento della legge, senza la grazia divina che gli viene data per mezzo di Gesù Cristo: sia anatema [cf. *1521]. 1551

Can. 2. Se qualcuno afferma che la grazia divina meritata da Gesù Cristo viene data all'uomo soltanto perché possa più facilmente vivere nella giustizia e meritare la vita eterna, come se col libero arbitrio, senza la grazia, egli possa ottenere l'una e l'altra, benché faticosamente e con difficoltà: sia anatema [cf. *1524s]. 1552

Can. 3. Se qualcuno afferma che l'uomo, senza l'ispirazione preveniente dello Spirito Santo e senza il suo aiuto può credere, sperare e amare o pentirsi come si conviene, per ottenere la grazia della giustificazione: sia anatema [cf. 1525]. 1553

Can. 4. Se qualcuno dice che il libero arbitrio dell'uomo, mosso e stimolato da Dio, non coopera in nessun modo esprimendo il proprio assenso a Dio, che lo muove e lo prepara a ottenere la grazia della giustificazione; e che egli, se lo vuole, non può rifiutare il suo consenso, ma come cosa inanimata resta assolutamente inerte e gioca un ruolo del tutto passivo: sia anatema [cf. *1525]. 1554

Can. 5. Se qualcuno afferma che il libero arbitrio dell'uomo dopo il peccato di Adamo è perduto ed estinto, o che esso è solo apparente, anzi nome senza contenuto e perfino inganno introdotto nella chiesa da Satana: sia anatema [cf. *1521 1525 1486]. 1555

Can. 6. Se qualcuno afferma che non è in potere dell'uomo rendere malvagie le proprie vie, ma che è Dio che opera il male come il bene, non solo permettendoli, ma anche volendoli, con una volontà formale e diretta, tanto che possano considerarsi proprio opera sua sia il tradimento di Giuda che la chiamata di Paolo: sia anatema. 1556

Can. 7. Se qualcuno dice che tutte le opere fatte prima della giustificazione, in qualunque modo siano state compiute, sono veramente peccati che meritano l'odio di Dio, e che quanto più uno si sforza di disporsi alla grazia tanto più gravemente pecca: sia anatema [cf. *1526]. 1557

Can. 8. Se qualcuno afferma che la paura dell'inferno, grazie alla quale, dolendoci dei peccati, ci rifugiamo nella misericordia di Dio e ci asteniamo dal male, è essa stessa peccato e rende peggiori i peccatori: sia anatema [cf. *1526 1456]. 1558

Can. 9. Se qualcuno afferma che l'empio è giustificato dalla sola fede, nel senso che non si richiede nient'altro per cooperare al conseguimento della 1559

la ex parte necesse esse, eum suae voluntatis motu praeparari atque disponi: anathema sit [*cf.* **1532 1538 1465 1460s*].

1560 Can. 10. Si quis dixerit, homines sine Christi iustitia, per quam nobis meruit, iustificari, aut per eam ipsam formaliter iustos esse: anathema sit [*cf.* **1523 1529*].

1561 Can. 11. Si quis dixerit, homines iustificari vel sola imputatione iustitiae Christi, vel sola peccatorum remissione, exclusa gratia et caritate, quae in cordibus eorum per Spiritum Sanctum diffundatur [*cf. Rm 5,5*] atque illis inhaereat, aut etiam gratiam, qua iustificamur, esse tantum favorem Dei: anathema sit [*cf.* **1528-1531 1545s*].

1562 Can. 12. Si quis dixerit, fidem iustificantem nihil aliud esse quam fiduciam divinae misericordiae peccata remittentis propter Christum, vel eam fiduciam solam esse, qua iustificamur: anathema sit [*cf.* **1533s*].

1563 Can. 13. Si quis dixerit, omni homini ad remissionem peccatorum assequendam necessarium esse, ut credat certo et absque ulla haesitatione propriae infirmitatis et indispositionis, peccata sibi esse remissa: anathema sit [*cf.* **1533s 1460-1464*].

1564 Can. 14. Si quis dixerit, hominem a peccatis absolvi ac iustificari ex eo, quod se absolvi ac iustificari certo credat, aut neminem vere esse iustificatum, nisi qui credit se esse iustificatum, et hac sola fide absolutionem et iustificationem perfici: anathema sit [*cf. ut supra*].

1565 Can. 15. Si quis dixerit, hominem renatum et iustificatum teneri ex fide ad credendum, se certo esse in numero praedestinatorum: anathema sit [*cf.* **1540*].

1566 Can. 16. Si quis magnum illud usque in finem perseverantiae donum [*cf. Mt 10,22; 24,13*] se certo habiturum absoluta et infallibili certitudine dixerit, nisi hoc ex speciali revelatione didicerit: anathema sit [*cf.* **1540s*].

1567 Can. 17. Si quis iustificationis gratiam non nisi praedestinatis ad vitam contingere dixerit, reliquos vero omnes, qui vocantur, vocari quidem, sed gratiam non accipere, utpote divina potestate praedestinatos ad malum: anathema sit.

1568 Can. 18. Si quis dixerit, Dei praecepta homini etiam iustificato et sub gratia constituto esse ad observandum impossibilia: anathema sit [*cf.* **1536*].

1569 Can. 19. Si quis dixerit, nihil praeceptum esse in Evangelio praeter fidem, cetera esse indifferentia, neque praecepta, neque prohibita, sed libera, aut decem praecepta nihil pertinere ad Christianos: anathema sit [*cf.* **1536s*].

1570 Can. 20. Si quis hominem iustificatum et quantumlibet perfectum dixerit non teneri ad observantiam mandatorum Dei et Ecclesiae, sed tantum ad credendum, quasi vero Evangelium sit nuda et absoluta promissio vitae aeternae, sine condicione observationis mandatorum: anathema sit [*cf.* **1536s*].

grazia della giustificazione e che non è assolutamente necessario che egli si prepari e si disponga con un atto della sua volontà: sia anatema [*cf.* **1532 1538 1465 1460s*].

Can. 10. Se qualcuno dice che gli uomini sono giustificati senza la giustizia del Cristo, mediante la quale egli ha meritato per noi, o che, proprio per questa sono formalmente giusti: sia anatema [*cf.* **1523 1529*]. 1560

Can. 11. Se qualcuno afferma che gli uomini sono giustificati o per la sola imputazione della giustizia del Cristo, o per la sola remissione dei peccati, escluse la grazia e la carità che è riversata nei loro cuori per mezzo dello Spirito Santo [*cf. Rm 5,5*] e inerisce a essi; o anche che la grazia, con cui siamo giustificati, è solo favore di Dio: sia anatema [*cf.* **1528-1531 1545s*]. 1561

Can. 12. Se qualcuno afferma che la fede che giustifica non è altro che la fiducia nella divina misericordia, che rimette i peccati a motivo del Cristo, o che questa fiducia sola giustifica: sia anatema [*cf. 1533s*]. 1562

Can. 13. Se qualcuno afferma che per ottenere la remissione dei peccati è necessario che ogni uomo creda, senza alcun dubbio e esitazione circa la propria infermità e mancanza di disposizione, che i peccati gli sono rimessi: sia anatema [*cf.* **1533s 1460-1464*]. 1563

Can. 14. Se qualcuno afferma che l'uomo è assolto dai peccati e giustificato per il fatto stesso che egli si crede con certezza assolto e giustificato, o che nessuno è realmente giustificato, se non colui che crede di essere giustificato, e che per questa sola fede si opera l'assoluzione e la giustificazione: sia anatema [*cf. come sopra*]. 1564

Can. 15. Se qualcuno afferma che l'uomo rinato e giustificato deve credere per fede di ritrovarsi con certezza nel numero dei predestinati: sia anatema [*cf.* **1540*]. 1565

Can. 16. Se qualcuno afferma, con infallibile e assoluta certezza, che egli avrà certamente il grande dono della perseveranza finale [*cf. Mt 10,22; 24,13*], a meno che abbia saputo ciò per una speciale rivelazione: sia anatema [*cf.* **1540s*]. 1566

Can. 17. Se qualcuno afferma che la grazia della giustificazione viene concessa solo ai predestinati alla vita, e che tutti gli altri sono bensì chiamati, ma non ricevono la grazia, in quanto predestinati al male per divino volere: sia anatema. 1567

Can. 18. Se qualcuno dice che anche per l'uomo giustificato e costituito in grazia i comandamenti di Dio sono impossibili da osservare: sia anatema [*cf.* **1536*]. 1568

Can. 19. Chi afferma che nel Vangelo non si comanda altro, fuorché la fede, che le altre cose sono indifferenti, né comandate, né proibite, ma libere, o che i dieci comandamenti non riguardano i cristiani: sia anatema [*cf.* **1536s*]. 1569

Can. 20. Se qualcuno afferma che l'uomo giustificato e perfetto quanto si voglia non è tenuto a osservare i comandamenti di Dio e della chiesa, ma solo a credere, come se il Vangelo fosse soltanto una semplice e assoluta promessa della vita eterna, non condizionata dall'osservanza dei comandamenti: sia anatema [*cf.* **1536s*]. 1570

1571 Can. 21. Si quis dixerit, Christum Iesum a Deo hominibus datum fuisse ut redemptorem, cui fidant, non etiam ut legislatorem, cui obediant: anathema sit.

1572 Can. 22. Si quis dixerit, iustificatum vel sine speciali auxilio Dei in accepta iustitia perseverare posse, vel cum eo non posse: anathema sit [*cf.* **1541*].

1573 Can. 23. Si quis hominem semel iustificatum dixerit amplius peccare non posse,[1] neque gratiam amittere, atque ideo eum, qui labitur et peccat, numquam vere fuisse iustificatum; aut contra, posse in tota vita peccata omnia etiam venialia vitare, nisi ex speciali Dei privilegio, quemadmodum de beata Virgine tenet Ecclesia: anathema sit [*cf.* **1537 1549*].

1574 Can. 24. Si quis dixerit, iustitiam acceptam non conservari atque etiam non augeri coram Deo per bona opera, sed opera ipsa fructus solummodo et signa esse iustificationis adeptae, non etiam ipsius augendae causam: anathema sit. [*cf.* **1535*].

1575 Can. 25. Si quis in quolibet bono opere iustum saltem venialiter peccare dixerit, aut (quod intolerabilius est) mortaliter, atque ideo poenas aeternas mereri, tantumque ob id non damnari, quia Deus ea opera non imputet ad damnationem: anathema sit. [*cf.* **1539 1481s*].

1576 Can. 26. Si quis dixerit, iustos non debere pro bonis operibus, quae in Deo fuerint facta [*cf. Io 3,21*], exspectare et sperare aeternam retributionem a Deo per eius misericordiam et Iesu Christi meritum, si bene agendo et divina mandata custodiendo usque in finem perseveraverint [*cf. Mt 10,22; 24,13*]: anathema sit [*cf.* **1538s*].

1577 Can. 27. Si quis dixerit, nullum esse mortale peccatum nisi infidelitatis, aut nullo alio quantumvis gravi et enormi praeterquam infidelitatis peccato semel acceptam gratiam amitti: anathema sit [*cf.* **1544*].

1578 Can. 28. Si quis dixerit, amissa per peccatum gratia simul et fidem semper amitti, aut fidem, quae remanet, non esse veram fidem, licet non sit viva [*cf. Iac 2,26*], aut eum, qui fidem sine caritate habet, non esse Christianum: anathema sit [*cf. ut supra*].

1579 Can. 29. Si quis dixerit, eum, qui post baptismum lapsus est, non posse per Dei gratiam resurgere; aut posse quidem, sed sola fide, amissam iustitiam recuperare sine sacramento paenitentiae, prout sancta Romana et universalis Ecclesia, a Christo Domino et eius Apostolis edocta, hucusque professa est, servavit et docuit: anathema sit [*cf.* **1542s*].

1580 Can. 30. Si quis post acceptam iustificationis gratiam cuilibet peccatori paenitenti ita culpam remitti et reatum aeternae poenae deleri dixerit, ut nullus remaneat reatus poenae temporalis, exsolvendae vel in hoc saeculo vel in futuro in purgatorio, antequam ad regna caelorum aditus patere possit: anathema sit [*cf.* **1543*].

1581 Can. 31. Si quis dixerit, iustificatum peccare, dum intuitu aeternae mercedis bene operatur: anathema sit [*cf.* **1539*].

1582 Can. 32. Si quis dixerit, hominis iustificati bona opera ita esse dona Dei, ut non sint etiam bona ipsius iustificati merita, aut ipsum iustificatum bonis

**1573 [1] Si allude all'errore di Gioviniano, dei begardi e delle beghine cf. SGTr 5, 449_{26}.

Can. 21. Se qualcuno afferma che Dio ha dato agli uomini Gesù Cristo come redentore, in cui confidare e non anche come legislatore, cui obbedire: sia anatema. 1571

Can. 22. Se qualcuno afferma che l'uomo giustificato può perseverare nella giustizia ricevuta senza uno speciale aiuto di Dio, o non lo può nemmeno con esso: sia anatema [*cf.* **1541*]. 1572

Can. 23. Se qualcuno afferma che l'uomo, una volta giustificato, non può più peccare,[1] né perdere la grazia, e che di conseguenza chi cade e pecca, non è mai stato veramente giustificato; o al contrario, che l'uomo può per tutta la vita evitare ogni peccato, anche veniale, senza uno speciale privilegio di Dio, come la chiesa crede della beata Vergine: sia anatema [*cf.* **1537 1549*]. 1573

Can. 24. Se qualcuno afferma che la giustizia ricevuta non viene conservata e nemmeno aumentata dinanzi a Dio con le opere buone, ma che queste sono solo frutto e segno della giustificazione ottenuta, e non anche causa del suo aumento: sia anatema [*cf.* **1535*]. 1574

Can. 25. Se qualcuno afferma che in ogni opera buona il giusto pecca almeno venialmente, o (cosa ancora più intollerabile) mortalmente, e quindi merita le pene eterne, ma che non viene condannato solo perché Dio non gli imputa a dannazione quelle opere: sia anatema [*cf.* **1539 1481s*]. 1575

Can. 26. Se qualcuno afferma che i giusti non devono, per le buone opere compiute in Dio [*cf. Gv 3,21*], aspettare e sperare da Dio l'eterna ricompensa a ragione della sua misericordia e dei meriti di Gesù Cristo, qualora, operando il bene e osservando i divini comandamenti, abbiano perseverato fino alla fine [*cf. Mt 10,22; 24,13*]: sia anatema [*cf.* **1538s*]. 1576

Can. 27. Se qualcuno afferma che non vi è alcun peccato mortale, se non quello della mancanza di fede, o che nessun peccato, per quanto grave e enorme, può far perdere la grazia ricevuta, salvo quello della mancanza di fede: sia anatema [*cf.* **1544*]. 1577

Can. 28. Se qualcuno afferma che, perduta la grazia col peccato, insieme si perde sempre anche la fede, o che la fede che rimane non è vera fede, in quanto non è viva [*cf. Gc 2,26*], o che colui che ha la fede senza la carità non è cristiano: sia anatema [*cf. come sopra*]. 1578

Can. 29. Se qualcuno afferma che chi ha peccato dopo il battesimo non può rialzarsi con la grazia di Dio; oppure che può recuperare la giustizia perduta, ma per la sola fede, senza il sacramento della penitenza, come la santa chiesa romana e universale, istruita da Cristo Signore e dai suoi apostoli, ha finora professato, osservato e insegnato: sia anatema [*cf.* **1542s*]. 1579

Can. 30. Se qualcuno afferma che a qualsiasi peccatore pentito dopo che ha ricevuto la grazia della giustificazione, viene rimessa la colpa e cancellato il debito della pena eterna in modo tale che non gli rimane alcun debito di pena temporale da scontare o in questa vita o in quella futura in purgatorio, prima che gli siano aperte le porte del regno dei cieli: sia anatema [*cf.* **1543*]. 1580

Can. 31. Se qualcuno afferma che l'uomo giustificato pecca, quando opera il bene in vista dell'eterna ricompensa: sia anatema [*cf.* **1539*]. 1581

Can. 32. Se qualcuno afferma che le opere buone dell'uomo giustificato sono doni di Dio, al punto da non essere anche meriti di colui che è giustifica- 1582

operibus, quae ab eo per Dei gratiam et Iesu Christi meritum (cuius vivum membrum est) fiunt, non vere mereri augmentum gratiae, vitam aeternam et ipsius vitae aeternae (si tamen in gratia decesserit) consecutionem, atque etiam gloriae augmentum: anathema sit [*cf.* **1548 1545-1550*].

1583 Can. 33. Si quis dixerit, per hanc doctrinam catholicam de iustificatione, a sancta Synodo hoc praesenti decreto expressam, aliqua ex parte gloriae Dei vel meritis Iesu Christi Domini nostri derogari, et non potius veritatem fidei nostrae, Dei denique ac Christi Iesu gloriam illustrari: anathema sit.

1600-1630: Sessio VII, 3 Mart. 1547: Decretum de sacramentis

Si iniziò il lavoro a questo decreto il 17 genn. 1547. Lo schema era pronto il 26 febbr. (SGTr 5, 835-839, 984 / TheiTr 1, 383-385, 456). Gli errori sui sacramenti, condannati nei decreti di questa e delle sessioni seguenti, sono desunti in prima linea dal *De captivitate Babylonica ecclesiae praeludium* di Martin Lutero del 1520 (ed. di Weimar 6, 497-573); inoltre dalla *Confessio Augustana*, redatta da una commissione di teologi luterani e con ▷

Prooemium

1600 Ad consummationem salutaris de iustificatione doctrinae, quae in praecedenti proxima sessione uno omnium patrum consensu promulgata fuit, consentaneum visum est, de sanctissimis Ecclesiae sacramentis agere, per quae omnis vera iustitia vel incipit, vel coepta augetur, vel amissa reparatur.

Propterea sacrosancta oecumenica et generalis Tridentina Synodus ... ad errores eliminandos, et exstirpandas haereses, quae circa ipsa sanctissima sacramenta hac nostra tempestate, tum de damnatis olim a Patribus nostris haeresibus suscitatae, tum etiam de novo adinventae sunt, quae catholicae Ecclesiae puritati et animarum saluti magnopere officiunt:
sanctarum Scripturarum doctrinae, apostolicis traditionibus atque aliorum conciliorum et Patrum consensui inhaerendo,
hos praesentes canones statuendos et decernendos censuit, reliquos, qui supersunt ad coepti operis perfectionem, deinceps (divino Spiritu adiuvante) editura.

Canones de sacramentis in genere

1601 Can. 1. Si quis dixerit, sacramenta novae Legis non fuisse omnia a Iesu Christo Domino nostro instituta, aut esse plura vel pauciora, quam septem, videlicet baptismum, confirmationem, Eucharistiam, paenitentiam, extremam unctionem, ordinem et matrimonium, aut etiam aliquod horum septem non esse vere et proprie sacramentum: anathema sit.

1602 Can. 2. Si quis dixerit, ea ipsa novae Legis sacramenta a sacramentis antiquae Legis non differre, nisi quia caeremoniae sunt aliae et alii ritus externi: anathema sit.

to; o che questi, con le buone opere da lui compiute per la grazia di Dio e i meriti di Gesù Cristo (di cui è membro vivo), non merita realmente l'aumento della grazia, la vita eterna e (posto che muoia in grazia) il conseguimento della stessa vita eterna così come l'aumento della gloria: sia anatema [*cf.* **1548 1545-1550*].

Can. 33. Se qualcuno afferma che con questa dottrina cattolica della giustificazione, espressa dal santo sinodo col presente decreto, si riduce in qualche modo la gloria di Dio o i meriti di Gesù Cristo nostro Signore, e non si manifesta piuttosto la verità della nostra fede e infine la gloria di Dio e di Gesù Cristo: sia anatema. 1583

1600-1630: Sessione 7ª, 3 marzo 1547: Decreto sui sacramenti

segnata all'imperatore nella dieta di Augusta del 1530 (BekSchELK 44-137 / CpRef 26, 263-336), artt. 9-13 22-25; infine dall'*Apologia Confessionis Augustanae* scritta da Filippo Melantone nel 1530, la cui edizione ampliata del 1531 acquistò particolare significato (BekSchELK 141-404 / CpRef 27, 419-646); cf. ib. i medesimi articoli. – *Ed.*: SGTr 5, 994-996 / RiTr 40-42 47 / MaC 33, 51E-55B / HaC 10, 51D-55A / COD 684-686.

Proemio

Per completare la salutare dottrina della giustificazione, promulgata nella precedente sessione col consenso unanime di tutti i padri, è sembrato logico trattare dei santissimi sacramenti della chiesa, mediante i quali ogni vera giustizia ha inizio o viene aumentata, se già iniziata, o è recuperata, se perduta. 1600

Infatti il sacrosanto concilio Tridentino generale ed ecumenico...
per eliminare gli errori ed estirpare le eresie comparse ai nostri giorni e che sono in parte riesumate contro gli stessi santissimi sacramenti da eresie già condannate a suo tempo dai nostri padri o in parte inventate per la prima volta, con grande pregiudizio per la purezza della chiesa cattolica e per la salvezza delle anime;
... attenendosi alla dottrina delle sacre Scritture, alle tradizioni apostoliche e all'unanime pensiero degli altri concili e dei padri,
ha creduto bene di stabilire e decretare i presenti canoni, ripromettendosi di pubblicare in seguito (con l'aiuto dello Spirito Santo) gli altri che mancano al perfezionamento dell'opera iniziata.

Canoni sui sacramenti in genere

Can. 1. Se qualcuno afferma che i sacramenti della nuova legge non sono stati istituiti tutti da Gesù Cristo, nostro Signore, o che sono più o meno di sette, e cioè: il battesimo, la confermazione, l'eucaristia, la penitenza, l'estrema unzione, l'ordine e il matrimonio, o anche che qualcuno di questi sette non è veramente e propriamente un sacramento: sia anatema. 1601

Can. 2. Se qualcuno afferma che questi sette sacramenti della nuova legge non differiscono da quelli dell'antica legge, se non perché sono diverse le cerimonie e i riti esteriori: sia anatema. 1602

1603 Can. 3. Si quis dixerit, haec septem sacramenta ita esse inter se paria, ut nulla ratione aliud sit alio dignius: anathema sit.

1604 Can. 4. Si quis dixerit, sacramenta novae Legis non esse ad salutem necessaria, sed superflua, et sine eis aut eorum voto per solam fidem homines a Deo gratiam iustificationis adipisci [*cf.* **1559*], licet omnia singulis necessaria non sint: anathema sit.

1605 Can. 5. Si quis dixerit, haec sacramenta propter solam fidem nutriendam instituta fuisse: anathema sit.

1606 Can. 6. Si quis dixerit, sacramenta novae Legis non continere gratiam, quam significant, aut gratiam ipsam non ponentibus obicem non conferre [*cf.* **1451*], quasi signa tantum externa sint acceptae per fidem gratiae vel iustitiae, et notae quaedam christianae professionis, quibus apud homines discernuntur fideles ab infidelibus: anathema sit.

1607 Can. 7. Si quis dixerit, non dari gratiam per huiusmodi sacramenta semper et omnibus, quantum est ex parte Dei, etiamsi rite ea suscipiant, sed aliquando et aliquibus: anathema sit.

1608 Can. 8. Si quis dixerit, per ipsa novae Legis sacramenta ex opere operato non conferri gratiam, sed solam fidem divinae promissionis ad gratiam consequendam sufficere: anathema sit.

1609 Can. 9. Si quis dixerit, in tribus sacramentis, baptismo scilicet, confirmatione et ordine, non imprimi characterem in anima, hoc est signum quoddam spirituale et indelebile, unde ea iterari non possunt: anathema sit.

1610 Can. 10. Si quis dixerit, Christianos omnes in verbo et omnibus sacramentis administrandis habere potestatem: anathema sit.

1611 Can. 11. Si quis dixerit, in ministris, dum sacramenta conficiunt et conferunt, non requiri intentionem, saltem faciendi quod facit Ecclesia: anathema sit [*cf.* **1262*].

1612 Can. 12. Si quis dixerit, ministrum in peccato mortali exsistentem, modo omnia essentialia, quae ad sacramentum conficiendum aut conferendum pertinent, servaverit, non conficere aut conferre sacramentum: anathema sit [*cf.* **1154*].

1613 Can. 13. Si quis dixerit, receptos et approbatos Ecclesiae catholicae ritus in sollemni sacramentorum administratione adhiberi consuetos aut contemni, aut sine peccato a ministris pro libito omitti, aut in novos alios per quemcumque ecclesiarum pastorem mutari posse: anathema sit.

Canones de sacramento baptismi

1614 Can. 1. Si quis dixerit, baptismum Ioannis habuisse eandem vim cum baptismo Christi: anathema sit.

1615 Can. 2. Si quis dixerit, aquam veram et naturalem non esse de necessitate baptismi, atque ideo verba illa Domini nostri Iesu Christi: «Nisi quis rena-

Can. 3. Se qualcuno afferma che questi sette sacramenti sono così uguali fra di loro, che per nessun motivo uno è più degno dell'altro: sia anatema. 1603

Can. 4. Se qualcuno afferma che i sacramenti della nuova legge non sono necessari alla salvezza, ma superflui, e che senza di essi o senza il desiderio di riceverli, gli uomini con la sola fede ottengono da Dio la grazia della giustificazione [*cf.* **1559*], anche se alle singole persone non sono tutti necessari: sia anatema. 1604

Can. 5. Se qualcuno afferma che questi sacramenti sono stati istituiti solo per nutrire la fede: sia anatema. 1605

Can. 6. Se qualcuno afferma che i sacramenti della nuova legge non contengono la grazia che significano, o che non conferiscono questa grazia a quelli che non frappongono ostacolo [*cf.* **1451*], come se fossero solo segni esteriori della grazia o della giustizia già ricevuta mediante la fede, e semplici note distintive dell'essere cristiano, per cui gli uomini distinguono i fedeli dagli infedeli: sia anatema. 1606

Can. 7. Se qualcuno afferma che con questi sacramenti non sempre e non a tutti, per quanto sta in Dio, viene data la grazia, anche se sono ricevuti nel modo dovuto, ma questa grazia viene data solo qualche volta e ad alcuni: sia anatema. 1607

Can. 8. Se qualcuno afferma che con i sacramenti della nuova legge la grazia non viene conferita *ex opere operato*, ma che è sufficiente la sola fede nella divina promessa per ottenere la grazia: sia anatema. 1608

Can. 9. Se qualcuno afferma che nei tre sacramenti del battesimo, della confermazione e dell'ordine non viene impresso nell'anima il carattere, cioè un segno spirituale e indelebile, per cui non possono essere ripetuti: sia anatema. 1609

Can. 10. Se qualcuno afferma che tutti i cristiani hanno il potere di annunciare la parola [di Dio] e di amministrare tutti i sacramenti: sia anatema. 1610

Can. 11. Se qualcuno afferma che nei ministri, quando celebrano e conferiscono i sacramenti, non si richiede l'intenzione almeno di fare quello che fa la chiesa: sia anatema [*cf.* **1262*]. 1611

Can. 12. Se qualcuno afferma che il ministro, quando si trova in peccato mortale, anche se avrà adempiuto tutto ciò che è essenziale a celebrare e a conferire il sacramento, non celebra e non conferisce il sacramento: sia anatema [*cf.* **1154*]. 1612

Can. 13. Se qualcuno afferma che i riti ricevuti e approvati nella chiesa cattolica e abitualmente usati nell'amministrazione solenne dei sacramenti, possono essere disprezzati o tralasciati dai ministri a loro piacere, senza che commettano peccato, o cambiati in altri nuovi da qualsiasi pastore ecclesiastico: sia anatema. 1613

Canoni sul sacramento del battesimo

Can. 1. Se qualcuno afferma che il battesimo di Giovanni aveva la stessa efficacia del battesimo del Cristo: sia anatema. 1614

Can. 2. Se qualcuno afferma che la vera acqua naturale non è necessaria per il battesimo e darà, quindi, un significato metaforico alle parole del Signo- 1615

tus fuerit ex aqua et Spiritu Sancto» [*Io 3,5*] ad metaphoram aliquam detorserit: anathema sit.

1616 Can. 3. Si quis dixerit, in Ecclesia Romana (quae omnium ecclesiarum mater est et magistra) non esse veram de baptismi sacramento doctrinam: anathema sit.

1617 Can. 4. Si quis dixerit, baptismum, qui etiam datur ab haereticis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, cum intentione faciendi quod facit Ecclesia, non esse verum baptismum: anathema sit.

1618 Can. 5. Si quis dixerit, baptismum liberum esse, hoc est non necessarium ad salutem: anathema sit [*cf.* **1524*].

1619 Can. 6. Si quis dixerit, baptizatum non posse, etiamsi velit, gratiam amittere, quantumcumque peccet, nisi nolit credere: anathema sit [*cf.* **1544*].

1620 Can. 7. Si quis dixerit, baptizatos per baptismum ipsum solius tantum fidei debitores fieri, non autem universae legis Christi servandae: anathema sit.

1621 Can. 8. Si quis dixerit, baptizatos liberos esse ab omnibus sanctae Ecclesiae praeceptis, quae vel scripta vel tradita sunt, ita ut ea observare non teneantur, nisi se sua sponte illis summittere voluerint: anathema sit.

1622 Can. 9. Si quis dixerit, ita revocandos esse homines ad baptismi suscepti memoriam, ut vota omnia, quae post baptismum fiunt, vi promissionis in baptismo ipso iam factae irrita esse intelligant, quasi per ea et fidei, quam professi sunt, detrahatur, et ipsi baptismo: anathema sit.

1623 Can. 10. Si quis dixerit, peccata omnia, quae post baptismum fiunt, sola recordatione et fide suscepti baptismi vel dimitti vel venialia fieri: anathema sit.

1624 Can. 11. Si quis dixerit, verum et rite collatum baptismum iterandum esse illi, qui apud infideles fidem Christi negaverit, cum ad paenitentiam convertitur: anathema sit.

1625 Can. 12. Si quis dixerit, neminem esse baptizandum nisi ea aetate, qua Christus baptizatus est, vel in ipso mortis articulo: anathema sit.

1626 Can. 13. Si quis dixerit, parvulos eo, quod actum credendi non habent, suscepto baptismo inter fideles computandos non esse, ac propterea, cum ad annos discretionis pervenerint, esse rebaptizandos, aut praestare omitti eorum baptisma, quam eos non actu proprio credentes baptizari in sola fide Ecclesiae: anathema sit.

1627 Can. 14. Si quis dixerit, huiusmodi parvulos baptizatos, cum adoleverint, interrogandos esse, an ratum habere velint, quod patrini eorum nomine, dum baptizarentur, polliciti sunt, et ubi se nolle responderint, suo esse arbitrio relinquendos nec alia interim poena ad christianam vitam cogendos, nisi ut ab Eucharistiae aliorumque sacramentorum perceptione arceantur, donec resipiscant: anathema sit.

re nostro Gesù Cristo: «Chi non nasce da acqua e da Spirito Santo» [*Gv 3,5*]: sia anatema.

Can. 3. Se qualcuno afferma che nella chiesa romana (madre e maestra di tutte le chiese) non vi è la vera dottrina sul sacramento del battesimo: sia anatema. 1616

Can. 4. Se qualcuno afferma che il battesimo anche se amministrato dagli eretici nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, con l'intenzione di fare quello che fa la chiesa, non è un vero battesimo: sia anatema. 1617

Can. 5. Se qualcuno afferma che il battesimo è libero, cioè non necessario alla salvezza: sia anatema [*cf.* **1524*]. 1618

Can. 6. Se qualcuno afferma che il battezzato, anche se lo volesse, per quanti peccati commetta, non può perdere la grazia, a meno che non voglia più credere: sia anatema [*cf.* **1544*]. 1619

Can. 7. Se qualcuno afferma che i battezzati in forza dello stesso battesimo sono obbligati solo a credere e non a osservare tutta la legge del Cristo: sia anatema. 1620

Can. 8. Se qualcuno afferma che i battezzati sono liberi da tutti i precetti della santa chiesa, sia scritti che tramandati oralmente, così che non sono tenuti a osservarli, a meno che non abbiano voluto sottomettersi a essi volontariamente: sia anatema. 1621

Can. 9. Se qualcuno afferma che gli uomini devono essere richiamati alla memoria del battesimo ricevuto in modo da far loro comprendere che tutti i voti formulati dopo il battesimo, in forza della promessa già fatta nello stesso sacramento, sono nulli, quasi sminuissero la fede professata e lo stesso battesimo: sia anatema. 1622

Can. 10. Se qualcuno afferma che tutti i peccati commessi dopo il battesimo, per il solo ricordo e la sola fede del battesimo ricevuto vengono perdonati o diventano veniali: sia anatema. 1623

Can. 11. Se qualcuno afferma che un battesimo valido e conferito nel debito modo deve essere ripetuto nei confronti di chi, avendo rinnegato presso gli infedeli la fede di Cristo, si volga poi a penitenza: sia anatema. 1624

Can. 12. Se qualcuno afferma che nessuno deve essere battezzato, se non all'età in cui fu battezzato Cristo, oppure in punto di morte: sia anatema. 1625

Can. 13. Se qualcuno afferma che i bambini, dopo aver ricevuto il battesimo, non devono essere annoverati tra i fedeli perché non hanno la capacità di credere; e che per questo motivo devono essere battezzati di nuovo una volta raggiunta l'età del discernimento; o che è meglio non battezzarli affatto, piuttosto che battezzarli nella sola fede della chiesa, senza un loro atto di fede personale: sia anatema. 1626

Can. 14. Se qualcuno afferma che a questi bambini, così battezzati, una volta cresciuti, deve essere chiesto, se intendono confermare quello che i padrini promisero a loro nome al momento del battesimo, e che, in caso di risposta negativa, devono essere lasciati liberi e non devono essere costretti a vivere cristianamente con altra pena all'infuori del rifiuto dell'eucaristia e degli altri sacramenti, fino a che non si ricredano: sia anatema. 1627

Canones de sacramento confirmationis

1628 Can. 1. Si quis dixerit, confirmationem baptizatorum otiosam caeremoniam esse et non potius verum et proprium sacramentum, aut olim nihil aliud fuisse, quam catechesim quandam, qua adolescentiae proximi fidei suae rationem coram Ecclesia exponebant: anathema sit.

1629 Can. 2. Si quis dixerit, iniurios esse Spiritui Sancto eos, qui sacro confirmationis chrismati virtutem aliquam tribuunt: anathema sit.

1630 Can. 3. Si quis dixerit, sanctae confirmationis ordinarium ministrum non esse solum episcopum, sed quemvis simplicem sacerdotem: anathema sit [*cf.* **1318*].

IULIUS III: 7 Febr. 1550 – 23 Mart. 1555

1635-1661: Sessio XIII, 11 Oct. 1551: Decretum de ss. Eucharistia

Nel marzo del 1547 si iniziò a esaminare proposizioni sull'eucaristia sospette di eresia. Sono desunte per lo più dalle opere indicate al *1600°; inoltre vengono considerate le opere *De genuina verborum Domini "Hoc est corpus meum" iuxta vetustissimos authores expositione liber* (Basilea 1525) di Giovanni Ecolampadio [particolarmente nei cann. 1 e 8] e *De vera et falsa religione* (1525; CpRef 90, 773-820), *Subsidium sive Coronis de eucharistia* (1525; CpRef 91, 462-504), *Eine klare Unterrichtung vom Nachtmahl Christi* (1526; CpRef 91, 789-862) di Ulrico Zwingli. ▷

Prooemium

1635 Sacrosancta oecumenica et generalis Tridentina Synodus ..., etsi in eum finem non absque peculiari Spiritus Sancti ductu et gubernatione convenerit, ut veram et antiquam de fide et sacramentis doctrinam exponeret, et ut haeresibus omnibus et aliis gravissimis incommodis, quibus Dei Ecclesia misere nunc exagitatur et in multas ac varias partes scinditur, remedium afferret, hoc praesertim iam inde a principio in votis habuit, ut stirpitus convelleret zizania exsecrabilium errorum et schismatum, quae inimicus homo his nostris calamitosis temporibus in doctrina fidei, usu et cultu sacrosanctae Eucharistiae superseminavit [*cf. Mt 13,25*], quam alioqui Salvator noster in Ecclesia sua tamquam symbolum reliquit eius unitatis et caritatis, qua Christianos omnes inter se coniunctos et copulatos esse voluit.

Itaque eadem sacrosancta Synodus,
sanam et sinceram illam de venerabili hoc et divino Eucharistiae sacramento doctrinam tradens, quam semper catholica Ecclesia ab ipso Iesu Christo Domino nostro et eius Apostolis erudita, atque a Spiritu Sancto illi omnem veritatem in dies suggerente [*cf. Io 14,26*] edocta retinuit et ad finem usque saeculi conservabit,

Canoni sul sacramento della confermazione

Can. 1. Se qualcuno afferma che la confermazione dei battezzati è una cerimonia inutile, e non, invece, un vero e proprio sacramento o che un tempo non era altro che una forma di catechesi, nella quale quelli che si avvicinavano all'adolescenza rendevano conto della propria fede dinanzi alla chiesa: sia anatema. 1628

Can. 2. Se qualcuno afferma che ingiuriano lo Spirito Santo quelli che attribuiscono qualche efficacia al crisma della confermazione: sia anatema. 1629

Can. 3. Se qualcuno afferma che il ministro ordinario della confermazione non è solo il vescovo, ma qualsiasi semplice sacerdote: sia anatema [*cf.* **1318*]. 1630

Continuazione del concilio di TRENTO sotto GIULIO III

GIULIO III: 7 febbr. 1550 – 23 marzo 1555

1635-1661: Sessione 13ª, 11 ott. 1551: Decreto sul sacramento dell'eucaristia

Dopo il trasferimento del concilio a Bologna, dal 9 al 31 maggio si discusse sui vari schemi dei canoni (SGTr 5, 1007-1012; 6, 123ss / TheiTr 1, 466ss; il periodo bolognese è tralasciato). I sinodali nel sett. 1551 ripresero a Trento la discussione sui capitoli (SGTr 7, 111ss / TheiTr 1, 488ss); il 2 e il 9 ott. furono presentati schemi dei canoni (SGTr 7, 178s 187 / TheiTr 1, 520 525).
Ed.: SGTr 7, 200-204 / RiTr 62-67 / MaC 33, 80C-84B / HaC 10, 79A-84C / COD 693-698.

Proemio

Il sacrosanto concilio Tridentino, ecumenico e generale ..., benché si sia riunito grazie a una particolare guida e protezione dello Spirito Santo, allo scopo di esporre la vera e antica dottrina sulla fede e i sacramenti, e portare rimedio a tutte le eresie e agli altri gravissimi disordini che in questo tempo travagliano miseramente la chiesa di Dio e la dividono in molte e diverse parti, questo, tuttavia, fin da principio si è prefisso in modo particolare: strappare fin dalle radici la zizzania degli abominevoli errori e degli scismi, che l'uomo nemico in questi nostri tempi turbolenti ha seminato sopra [*cf. Mt 13,25*] la dottrina della fede, l'uso e il culto della sacrosanta eucaristia. Proprio quell'eucaristia che il nostro Salvatore ha lasciato nella sua chiesa come segno della sua unità e della carità, con cui volle che tutti i cristiani fossero congiunti e uniti fra loro. 1635

Perciò lo stesso sacrosanto sinodo,
mentre propone su questo venerabile e divino sacramento dell'eucaristia la pura e sincera dottrina che la chiesa cattolica, istruita dallo stesso Gesù Cristo, nostro Signore e dai suoi apostoli, e illuminata dallo Spirito Santo, che le suggerisce [*cf. Gv 14,26*] nel corso del tempo ogni verità, ha sempre professato e conserverà fino alla fine del mondo,

omnibus Christi fidelibus interdicit, ne posthac de sanctissima Eucharistia aliter credere, docere aut praedicare audeant, quam ut est hoc praesenti decreto explicatum atque definitum.

Cap. 1. De reali praesentia Domini nostri Iesu Christi in sanctissimo Eucharistiae sacramento

1636 Principio docet sancta Synodus et aperte ac simpliciter profitetur, in almo sanctae Eucharistiae sacramento post panis et vini consecrationem Dominum nostrum Iesum Christum verum Deum atque hominem vere, realiter ac substantialiter [*can. 1*] sub specie illarum rerum sensibilium contineri. Neque enim haec inter se pugnant, ut ipse Salvator noster semper ad dextram Patris in caelis assideat iuxta modum exsistendi naturalem, et ut multis nihilominus aliis in locis sacramentaliter praesens sua substantia nobis adsit, ea exsistendi ratione, quam etsi verbis exprimere vix possumus, possibilem tamen esse Deo [*cf. Mt 19,26; Lc 18,27*], cogitatione per fidem illustrata assequi possumus et constantissime credere debemus.

1637 Ita enim maiores nostri omnes, quotquot in vera Christi Ecclesia fuerunt, qui de sanctissimo hoc sacramento disseruerunt, apertissime professi sunt, hoc tam admirabile sacramentum in ultima Coena Redemptorem nostrum instituisse, cum post panis vinique benedictionem se suum ipsius corpus illis praebere ac suum sanguinem disertis ac perspicuis verbis testatus est; quae verba a sanctis Evangelistis commemorata [*cf. Mt 26,26-29; Mc 14,22-25; Lc 22,19s*], et a divo Paulo postea repetita [*1Cor 11,24s*], cum propriam illam et apertissimam significationem prae se ferant, secundum quam a Patribus intellecta sunt, indignissimum sane flagitium est, ea a quibusdam contentiosis et pravis hominibus ad fictitios et imaginarios tropos, quibus veritas carnis et sanguinis Christi negatur, contra universum Ecclesiae sensum detorqueri, quae, tamquam «columna et firmamentum veritatis» [*1Tm 3,15*], haec ab impiis hominibus excogitata commenta velut satanica detestata est, grato semper et memori animo praestantissimum hoc Christi beneficium agnoscens.

Cap. 2. De ratione institutionis sanctissimi huius sacramenti

1638 Ergo Salvator noster, discessurus ex hoc mundo ad Patrem, sacramentum hoc instituit, in quo divitias divini sui erga homines amoris velut effudit, «memoriam faciens mirabilium suorum» [*Ps 110,4*], et in illius sumptione colere nos sui memoriam [*cf. Lc 22,19; 1Cor 11,24*] praecepit suamque annuntiare mortem, donec ipse ad iudicandum mundum veniat [*cf. 1Cor 11,26*].

Sumi autem voluit sacramentum hoc tamquam spiritualem animarum cibum [*cf. Mt 26,26; Io 6,27*], quo alantur et confortentur [*can. 5*] viventes vita illius, qui dixit: «Qui manducat me, et ipse vivet propter me» [*Io 6,57*], et tamquam antidotum, quo liberemur a culpis quotidianis et a peccatis mortalibus praeservemur.

proibisce a tutti i fedeli cristiani, d'ora in poi, sull'eucaristia, di credere, insegnare o predicare diversamente da quanto è stato spiegato e definito dal presente decreto.

Cap. 1. La presenza reale del Signore nostro Gesù Cristo nel santissimo sacramento dell'eucaristia

In primo luogo questo santo sinodo insegna e professa apertamente e 1636
semplicemente che nel divino sacramento della santa eucaristia, dopo la consacrazione del pane e del vino, il nostro Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, è contenuto veramente, realmente e sostanzialmente [*can. 1*], sotto l'apparenza di quelle cose sensibili. Non vi è infatti contraddizione tra il fatto che lo stesso nostro Salvatore sieda sempre nei cieli alla destra del Padre, secondo il modo naturale di esistere, e il fatto che, tuttavia, presente sacramentalmente in molti altri luoghi, sia presso di noi nella sua sostanza, con quel modo di esistere, che, difficile da esprimere a parole, tuttavia possiamo comprendere con la nostra mente illuminata dalla fede, come possibile a Dio [*cf. Mt 19,26; Lc 18,27*], e che anzi dobbiamo credere fermissimamente.

Questo, infatti, hanno apertamente professato tutti i nostri padri, appar- 1637
tenenti alla vera chiesa di Cristo, quando hanno trattato di questo santissimo sacramento: che il nostro Redentore ha istituito questo mirabile sacramento dell'ultima cena, quando, dopo la benedizione del pane e del vino, ha affermato con parole esplicite e chiare di dare loro il proprio corpo e il proprio sangue. Queste parole, riportate dai santi evangelisti [*cf. Mt 26,26-29; Mc 14,22-25; Lc 22,19s*], e ripetute poi da s. Paolo [*1Cor 11,24s*], hanno per sé quel significato proprio e chiarissimo secondo cui sono state comprese dai padri; perciò è un atto particolarmente indegno che vengano travisate da alcuni uomini litigiosi e corrotti e interpretate come immagini fittizie e immaginarie, con le quali si nega la verità della carne e del sangue di Cristo. Tutto questo contrasta con il comune sentire della chiesa, la quale, come «colonna e sostegno della verità» [*1Tm 3,15*], ha maledetto come sataniche queste invenzioni escogitate da uomini empi, riconoscendo con animo sempre grato e memore questo preziosissimo dono di Cristo.

Cap. 2. La ragione dell'istituzione di questo santissimo sacramento

Il Signore nostro, dunque, nell'imminenza di tornare da questo mondo al 1638
Padre, istituì questo sacramento, nel quale ha effuso le ricchezze del suo divino amore verso gli uomini, «lasciando un ricordo dei suoi prodigi» [*Sal 111,4*]; ci ha comandato, quando lo riceviamo, di onorare la sua memoria [*cf. Lc 22,19; 1Cor 11,24*] e di annunziare la sua morte, fino a che egli venga [*cf. 1Cor 11,26*] a giudicare il mondo.

Egli volle anche che questo sacramento fosse ricevuto come il cibo spirituale delle anime [*cf. Mt 26,26; Gv 6,27*], perché ne siano alimentate e fortificate, vivendo della vita di colui che disse: «Chi mangia questo pane, vivrà in eterno» [*Gv 6,57*] e come l'antidoto, con cui essere liberati dalle colpe d'ogni giorno e preservati dai peccati mortali.

Pignus praeterea id esse voluit futurae nostrae gloriae et perpetuae felicitatis, adeoque symbolum unius illius corporis, cuius ipse caput [*cf. 1Cor 11,3; Eph 5,23*] exsistit, cuique nos, tamquam membra, arctissima fidei, spei et caritatis conexione adstrictos esse voluit, ut idipsum omnes diceremus, nec essent in nobis schismata [*cf. 1Cor 1,10*].

Cap. 3. De excellentia sanctissimae Eucharistiae super reliqua sacramenta

1639 Commune hoc quidem est sanctissimae Eucharistiae cum ceteris sacramentis, «symbolum esse rei sacrae et invisibilis gratiae formam visibilem»;[1] verum illud in ea excellens et singulare reperitur, quod reliqua sacramenta tunc primum sanctificandi vim habent, cum quis illis utitur: at in Eucharistia ipse sanctitatis auctor ante usum est [*can. 4*].

1640 Nondum enim Eucharistiam de manu Domini Apostoli susceperant [*cf. Mt 26,26; Mc 14,22*], cum vere tamen ipse affirmaret corpus suum esse, quod praebebat; et semper haec fides in Ecclesia Dei fuit, statim post consecrationem verum Domini nostri corpus verumque eius sanguinem sub panis et vini specie una cum ipsius anima et divinitate exsistere: sed corpus quidem sub specie panis et sanguinem sub vini specie ex vi verborum, ipsum autem corpus sub specie vini et sanguinem sub specie panis animamque sub utraque, vi naturalis illius conexionis et concomitantiae, qua partes Christi Domini, qui iam ex mortuis resurrexit non amplius moriturus [*cf. Rm 6,9*], inter se copulantur, divinitatem porro propter admirabilem illam eius cum corpore et anima hypostaticam unionem [*can. 1 et 3*].

1641 Quapropter verissimum est, tantundem sub alterutra specie atque sub utraque contineri. Totus enim et integer Christus sub panis specie et sub quavis ipsius speciei parte, totus item sub vini specie et sub eius partibus exsistit [*can. 3*].

Cap. 4. De Transsubstantiatione

1642 Quoniam autem Christus redemptor noster corpus suum id, quod sub specie panis offerebat [*cf. Mt 26,26-29; Mc 14,22-25; Lc 22,19s; 1Cor 11,24-26*], vere esse dixit, ideo persuasum semper in Ecclesia Dei fuit, idque nunc denuo sancta haec Synodus declarat: per consecrationem panis et vini conversionem fieri totius substantiae panis in substantiam corporis Christi Domini nostri, et totius substantiae vini in substantiam sanguinis eius. Quae conversio convenienter et proprie a sancta catholica Ecclesia transsubstantiatio est appellata [*can. 2*].

*1639 [1] Cf. Graziano, *Decretum*, p. III, dist. 2, c. 32 (Frdb 1, 1324), cf. Agostino, *Quaestiones in Heptateuchum*, III 84 [su Lv 21] (J. Fraipont: CpChL 33 [1958] 228 /

Volle, inoltre, che fosse pegno della nostra gloria futura e della gioia eterna e persino simbolo di quell'unico corpo, di cui egli è il capo [*cf. 1Cor 11,3; Ef 5,23*], e a cui volle che noi fossimo congiunti come membra dal vincolo strettissimo della fede, della speranza e della carità, perché fossimo tutti unanimi nel modo di parlare e non vi fossero divisioni fra noi [*cf. 1Cor 1,10*].

Cap. 3. Eccellenza della santissima eucaristia sugli altri sacramenti

La santissima eucaristia ha questo di comune con gli altri sacramenti: che «è simbolo di una cosa sacra e segno visibile della grazia invisibile».[1] Ma quello che in essa vi è di eccellente e singolare è il fatto che mentre gli altri sacramenti hanno il potere di santificare solo quando uno li riceve, nell'eucaristia, ancora prima che se ne usi, vi è lo stesso autore della santità [*can. 4*]. 1639

Infatti gli apostoli non avevano ancora ricevuto l'eucaristia dalla mano del Signore [*cf. Mt 26,26; Mc 14,22*] e già egli affermava che quello che dava era il suo corpo. Sempre vi è stata nella chiesa di Dio questa fede, che, cioè, subito dopo la consacrazione, sotto l'apparenza del pane e del vino vi è il vero corpo di nostro Signore e il suo vero sangue, insieme con la sua anima e divinità. La chiesa ugualmente professa che in forza delle parole il corpo è sotto la specie del pane e il sangue sotto la specie del vino; ma in forza di quella naturale unione e concomitanza, per cui le parti del Cristo Signore, che ormai è risorto dai morti e non muore più [*cf. Rm 6,9*], sono unite tra loro; lo stesso corpo è sotto la specie del vino, e il sangue sotto quella del pane, e l'anima sotto l'una e l'altra specie. Inoltre la divinità è presente per quella sua amabile unione ipostatica col corpo e con l'anima [*cann. 1 e 3*]. 1640

È quindi verissimo che sotto una sola specie è contenuto tanto, quanto sotto entrambe. Cristo, infatti, è tutto e integro sotto la specie del pane e sotto qualsiasi parte di questa specie; e similmente è tutto sotto la specie del vino e sotto ogni sua parte [*can. 3*]. 1641

Cap. 4. La transustanziazione

Poiché il Cristo, nostro redentore, ha detto che ciò che offriva sotto la specie del pane [*cf. Mt 26,26-29; Mc 14,22-25; Lc 22,19s; 1Cor 11,24-26*] era veramente il suo corpo, nella chiesa di Dio vi fu sempre la convinzione, e questo santo concilio lo dichiara ora di nuovo, che con la consacrazione del pane e del vino si opera la conversione di tutta la sostanza del pane nella sostanza del corpo del Cristo, nostro Signore, e di tutta la sostanza del vino nella sostanza del suo sangue. Questa conversione, quindi, in modo conveniente e appropriato è chiamata dalla santa chiesa cattolica transustanziazione [*can. 2*]. 1642

CSEL 28/II, 305 / PL 34, 712); similmente in *De civitate Dei*, X, 5 (B. Dombart - A. Kalb: CpChL 47 [1955] 277 / CSEL 40/I, 452_{18} / PL 41, 282).

Cap. 5. De cultu et veneratione huic sanctissimo sacramento exhibenda

1643 Nullus itaque dubitandi locus relinquitur, quin omnes Christi fideles pro more in catholica Ecclesia semper recepto latriae cultum, qui vero Deo debetur, huic sanctissimo sacramento in veneratione exhibeant [*can. 6*]. Neque enim ideo minus est adorandum, quod fuerit a Christo Domino, ut sumatur [*cf. Mt 26,26-29*], institutum. Nam illum eundem Deum praesentem in eo adesse credimus, quem Pater aeternus introducens in orbem terrarum dicit: «Et adorent eum omnes Angeli Dei» [*Hb 1,6; ex Ps 96,7*], quem Magi procidentes adoraverunt [*cf. Mt 2,11*], quem denique in Galilaea ab Apostolis adoratum fuisse Scriptura testatur [*cf. Mt 28,17; Lc 24,52*].

1644 Declarat praeterea sancta Synodus, pie et religiose admodum in Dei Ecclesiam inductum fuisse hunc morem, ut singulis annis peculiari quodam et festo die praecelsum hoc et venerabile sacramentum singulari veneratione ac solemnitate celebraretur, utque in processionibus reverenter et honorifice illud per vias et loca publica circumferretur.[1]

Aequissimum est enim, sacros aliquos statutos esse dies, cum Christiani omnes singulari ac rara quadam significatione gratos et memores testentur animos erga communem Dominum et Redemptorem pro tam ineffabili et plane divino beneficio, quo mortis eius victoria et triumphus repraesentatur. Atque sic quidem oportuit victricem veritatem de mendacio et haeresi triumphum agere, ut eius adversarii, in conspectu tanti splendoris et in tanta universae Ecclesiae laetitia positi, vel debilitati et fracti tabescant, vel pudore affecti et confusi aliquando resipiscant.

Cap. 6. De asservando sacrae Eucharistiae sacramento et ad infirmos deferendo

1645 Consuetudo asservandi in sacrario sanctam Eucharistiam adeo antiqua est, ut eam saeculum etiam Nicaeni Concilii agnoverit. Porro deferri ipsam sacram Eucharistiam ad infirmos, et in hunc usum diligenter in ecclesiis conservari, praeterquam quod cum summa aequitate et ratione coniunctum est, tum multis in conciliis praeceptum invenitur, et vetustissimo catholicae Ecclesiae more est observatum. Quare sancta haec Synodus retinendum omnino salutarem hunc et necessarium morem statuit [*can. 7*].

Cap. 7. De praeparatione, quae adhibenda est, ut digne quis sacram Eucharistiam percipiat

1646 Si non decet ad sacras ullas functiones quempiam accedere nisi sancte, certe, quo magis sanctitas et divinitas caelestis huius sacramenti viro christiano comperta est, eo diligentius cavere ille debet, ne absque magna reverentia

*1644 [1] La festa del Corpus Domini fu introdotta nell'anno 1264: cf. *846°

Cap. 5. Il culto e la venerazione dovuti a questo santissimo sacramento

Non vi è, dunque, alcun dubbio che tutti i fedeli cristiani, secondo la prassi sempre in uso nella chiesa cattolica, debbano onorare questo santissimo sacramento con il culto di latria, dovuto al vero Dio [*can. 6*]. Invero non è meno degno di adorazione, per il fatto che sia stato istituito da Cristo Signore per essere preso come cibo [*cf. Mt 26,26-29*]. Noi crediamo presente in esso lo stesso Dio, di cui l'eterno Padre, introducendolo nel mondo, disse: «Lo adorino tutti gli angeli di Dio» [*Eb 1,6; da Sal 97,7*]; quello che i magi, prostrandosi, adorarono [*cf. Mt 2,11*], quello stesso infine che gli apostoli adorarono in Galilea, come testimonia la Scrittura [*cf. Mt 28,17; Lc 24,52*]. 1643

Il santo concilio dichiara inoltre che con sentimenti religiosi e di pietà è stato introdotto nella chiesa di Dio l'uso di celebrare ogni anno con singolare venerazione e solennità, in una determinata festa, questo augusto e venerabile sacramento, per portarlo con riverenza e onore in processione per le vie e le piazze.[1] 1644

È giustissimo infatti, che siano stabiliti alcuni giorni di festa in cui tutti i cristiani manifestino, con una celebrazione eccezionale e solenne, la loro gratitudine e riconoscenza al comune Signore e Redentore, per un beneficio così ineffabile e veramente divino, con cui viene ricordata la sua vittoria e il suo trionfo sulla morte. Era necessario che la verità vittoriosa trionfasse in tal modo sulla menzogna e sull'eresia, perché i suoi avversari, alla vista di tanto splendore e in mezzo a tanta letizia della chiesa universale, scoraggiati e indeboliti, scomparissero, o vergognosi e confusi, si ricredessero.

Cap. 6. Come conservare il sacramento della santa eucaristia e portarlo agli infermi

L'uso di conservare la santa eucaristia in un tabernacolo è così antico che era noto anche ai tempi del concilio di Nicea. Che poi la stessa santa eucaristia sia portata agli infermi e a questo scopo sia conservata con cura nelle chiese, oltre essere un fatto sommamente giusto e ragionevole, è anche comandato da molti concili e rientra nell'antichissima consuetudine della chiesa cattolica. Questo santo sinodo stabilisce perciò che bisogna assolutamente conservare questo uso salutare e necessario [*can. 7*]. 1645

Cap. 7. La preparazione necessaria per ricevere degnamente la santa eucaristia

Se nessuno può partecipare a una sacra funzione senza una santa disposizione, certamente, quanto più il cristiano percepisce la santità e la divinità di questo celeste sacramento, con maggior cura deve evitare di riceverlo senza 1646

et sanctitate [*can. 11*] ad id percipiendum accedat, praesertim cum illa plena formidinis verba apud Apostolum legamus: «Qui manducat et bibit indigne, iudicium sibi manducat et bibit, non diiudicans corpus Domini» [*1Cor 11,29*]. Quare communicare volenti revocandum est in memoriam eius praeceptum: «Probet autem seipsum homo» [*1Cor 11,28*].

1647 Ecclesiastica autem consuetudo declarat, eam probationem necessariam esse, ut nullus sibi conscius peccati mortalis, quamtumvis sibi contritus videatur, absque praemissa sacramentali confessione ad sacram Eucharistiam accedere debeat.

Quod a Christianis omnibus, etiam ab iis sacerdotibus, quibus ex officio incubuerit celebrare, haec sancta Synodus perpetuo servandum esse decrevit, modo non desit illis copia confessoris. Quod si necessitate urgente sacerdos absque praevia confessione celebraverit, quam primum [*cf. *2058*] confiteatur.

Cap. 8. De usu admirabilis huius sacramenti

1648 Quoad usum autem recte et sapienter Patres nostri tres rationes hoc sanctum sacramentum accipiendi distinxerunt. Quosdam enim docuerunt *sacramentaliter* dumtaxat id sumere, ut peccatores; alios tantum *spiritualiter*, illos nimirum, qui voto propositum illum caelestem panem edentes, fide viva, «quae per dilectionem operatur» [*Gal 5,6*], fructum eius et utilitatem sentiunt; tertios porro *sacramentaliter simul et spiritualiter* [*can. 8*]; ii autem sunt, qui ita se prius probant et instruunt, ut vestem nuptialem induti ad divinam hanc mensam accedant [*cf. Mt 22,11s*].

In sacramentali autem sumptione semper in Ecclesia Dei mos fuit, ut laici a sacerdotibus communionem acciperent, sacerdotes autem celebrantes se ipsos communicarent [*can. 10*]; qui mos tamquam ex traditione apostolica descendens iure ac merito retineri debet.

1649 Demum autem paterno affectu admonet sancta Synodus, hortatur, rogat et obsecrat «per viscera misericordiae Dei nostri» [*Lc 1,78*], ut omnes et singuli, qui christiano nomine censentur, in hoc «unitatis signo», in hoc «vinculo caritatis»,[1] in hoc concordiae symbolo iam tandem aliquando conveniant et concordent, memoresque tantae maiestatis et tam eximii amoris Iesu Christi Domini nostri, qui dilectam animam suam in nostrae salutis pretium, et carnem suam nobis dedit ad manducandum [*cf. Io 6,48-58*], haec sacra mysteria corporis et sanguinis eius ea fidei constantia et firmitate, ea animi devotione, ea pietate et cultu credant et venerentur, ut panem illum supersubstantialem [*cf. Mt 6,11*] frequenter suscipere possint, et is vere eis sit animae vita et perpetua sanitas mentis, cuius vigore confortati [*cf. 3Rg 19,8*] ex huius miserae peregrinationis itinere ad caelestem patriam pervenire valeant, eundem «panem Angelorum» [*Ps 77,25*], quem modo sub sacris velaminibus edunt, absque ullo velamine manducaturi.

***1649** [1] Cf. Agostino, *In evangelium Iohannis*, tract. 26, 13 (R. Willems: CpChL 36 [1954] 266_{27} / PL 35, 1613).

una grande venerazione e santità [*can. 11*], soprattutto poiché leggiamo presso l'apostolo queste parole, piene di timore: «Chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna» [*1Cor 11,29*]. Colui che vuole comunicarsi deve richiamare alla mente il suo precetto: «Ciascuno, pertanto, esamini se stesso» [*1Cor 11,28*].

La consuetudine della chiesa dichiara che quell'esame è necessario perché nessuno, consapevole di essere in peccato mortale, per quanto possa ritenersi contrito, si accosti alla santa eucaristia senza avere premesso la confessione sacramentale. 1647

Il santo sinodo stabilisce che questa norma debba essere sempre osservata da tutti i cristiani, anche dai sacerdoti obbligati alla celebrazione in ragione del loro ufficio, a meno che non manchino di un confessore. Se poi, per necessità, il sacerdote celebrasse senza essersi prima confessato, si confessi al più presto [*cf. *2058*].

Cap. 8. Dell'uso di questo mirabile sacramento

Quanto all'uso poi, i nostri padri distinsero giustamente e saggiamente 1648
tre modi di ricevere questo santo sacramento. Insegnarono, infatti, che alcuni lo ricevono solo *sacramentalmente*, come i peccatori; altri solo *spiritualmente*, e sono quelli che mangiando quel pane celeste solo con un atto di desiderio, per la fede viva, «che opera per mezzo della carità» [*Gal 5,6*], ne traggono frutto e vantaggio; i terzi lo ricevono *sacramentalmente e insieme spiritualmente* [*can. 8*], e sono coloro che prima si esaminano e si preparano in modo da accostarsi rivestiti dell'abito nuziale a questa mensa divina [*cf. Mt 22,11s*].

Per ricevere sacramentalmente la comunione, è sempre stata tradizione della chiesa di Dio che i laici la ricevessero dai sacerdoti, mentre i sacerdoti celebranti si comunicano da sé [*can. 10*]. Quest'uso deve a buon diritto e con ragione essere conservato in quanto deriva dalla tradizione apostolica.

Infine questo santo sinodo con affetto paterno esorta, prega e scongiura, 1649
«grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio» [*Lc 1,78*], che tutti e singoli i cristiani una buona volta si uniscano e siano concordi in questo «segno di unità», in questo «vincolo di carità»,[1] in questo simbolo di concordia; e che, memori della maestà così grande e dell'amore incomparabile di Gesù Cristo nostro Signore, che ha dato a noi la sua vita diletta come prezzo della nostra salvezza e la sua carne come cibo [*cf. Gv 6,48-58*], credano e venerino questi sacri misteri del suo corpo e del suo sangue con una fede così ferma e solida, con tale devozione dell'anima, con tale pietà e venerazione, da poter ricevere frequentemente quel pane supersostanziale [*cf. Mt 6,11*], che sarà davvero per loro vita dell'anima e perpetua sanità della mente. Fortificati dal suo vigore [*cf. 1Re 19,8*], da questo triste pellegrinaggio possano giungere alla patria celeste, dove potranno mangiare, senza alcun velo, quello stesso «pane degli angeli» [*Sal 78,25*], che ora mangiano sotto le sacre specie.

1650 Quoniam autem non est satis veritatem dicere, nisi detegantur et refellantur errores: placuit sanctae Synodo hos canones subiungere, ut omnes, iam agnita doctrina catholica, intelligant quoque, quae ab illis haereses caveri vitarique debeant.

Canones de ss. Eucharistiae sacramento

1651 Can. 1. Si quis negaverit, in sanctissimae Eucharistiae sacramento contineri vere, realiter et substantialiter, corpus et sanguinem una cum anima et divinitate Domini nostri Iesu Christi ac proinde totum Christum; sed dixerit, tantummodo esse in eo ut in signo vel figura, aut virtute: anathema sit [*cf.* **1636 1640*].

1652 Can. 2. Si quis dixerit, in sacrosancto Eucharistiae sacramento remanere substantiam panis et vini una cum corpore et sanguine Domini nostri Iesu Christi, negaveritque mirabilem illam et singularem conversionem totius substantiae panis in corpus et totius substantiae vini in sanguinem, manentibus dumtaxat speciebus panis et vini, quam quidem conversionem catholica Ecclesia aptissime transsubstantiationem appellat: anathema sit [*cf.* **1642*].

1653 Can. 3. Si quis negaverit, in venerabili sacramento Eucharistiae sub unaquaque specie et sub singulis cuiusque speciei partibus separatione facta totum Christum contineri: anathema sit [*cf.* **1641*].

1654 Can. 4. Si quis dixerit, peracta consecratione in admirabili Eucharistiae sacramento non esse corpus et sanguinem Domini nostri Iesu Christi, sed tantum in usu, dum sumitur, non autem ante vel post, et in hostiis seu particulis consecratis, quae post communionem reservantur vel supersunt, non remanere verum corpus Domini: anathema sit [*cf.* **1639s*].

1655 Can. 5. Si quis dixerit, vel praecipuum fructum sanctissimae Eucharistiae esse remissionem peccatorum, vel ex ea non alios effectus provenire: anathema sit [*cf.* **1638*].

1656 Can. 6. Si quis dixerit, in sancto Eucharistiae sacramento Christum unigenitum Dei Filium non esse cultu latriae etiam externo adorandum, atque ideo nec festiva peculiari celebritate venerandum, neque in processionibus secundum laudabilem et universalem Ecclesiae sanctae ritum et consuetudinem solemniter circumgestandum, vel non publice, ut adoretur, populo proponendum, et eius adoratores esse idololatras: anathema sit [*cf.* **1643s*].

1657 Can. 7. Si quis dixerit, non licere sacram Eucharistiam in sacrario reservari, sed statim post consecrationem adstantibus necessario distribuendam; aut non licere, ut illa ad infirmos honorifice deferatur: anathema sit [*cf.* **1645*].

1658 Can. 8. Si quis dixerit, Christum in Eucharistia exhibitum spiritualiter tantum manducari, et non etiam sacramentaliter ac realiter: anathema sit [*cf.* **1648*].

1659 Can. 9. Si quis negaverit, omnes et singulos Christi fideles utriusque sexus, cum ad annos discretionis pervenerint, teneri singulis annis saltem in Pa-

Ma poiché non basta dire la verità, se non si scoprono e non si confutano gli errori, il santo sinodo ha creduto bene aggiungere i seguenti canoni, di modo che tutti, conosciuta ormai la dottrina cattolica, sappiano anche da quali eresie devono guardarsi e stare lontani. 1650

Canoni sul santissimo sacramento dell'eucaristia

Can. 1. Se qualcuno negherà che nel santissimo sacramento dell'eucaristia è contenuto veramente, realmente, sostanzialmente il corpo e il sangue di nostro Signore Gesù Cristo, con l'anima e la divinità, e, quindi, il Cristo tutto intero, ma dirà che esso vi è solo come in un simbolo o una figura, o solo con la sua potenza: sia anatema [*cf.* **1636 1640*]. 1651

Can. 2. Se qualcuno dirà che nel santissimo sacramento dell'eucaristia con il corpo e il sangue di nostro Signore Gesù Cristo rimane la sostanza del pane e del vino e negherà quella meravigliosa e singolare conversione di tutta la sostanza del pane nel corpo, e di tutta la sostanza del vino nel sangue, mentre rimangono solamente le specie del pane e del vino, conversione che la chiesa cattolica con termine appropriatissimo chiama transustanziazione: sia anatema [*cf.* **1642*]. 1652

Can. 3. Se qualcuno negherà che nel venerabile sacramento dell'eucaristia, il Cristo tutto intero è contenuto in ognuna delle due specie e in ogni parte di ciascuna specie, quando venisse divisa: sia anatema [*cf.* **1641*]. 1653

Can. 4. Se qualcuno dirà che, una volta terminata la consacrazione, nel mirabile sacramento dell'eucaristia non vi sono il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, ma che vi sono solo durante l'uso, mentre lo si riceve, ma né prima né dopo; e che nelle ostie o particole consacrate, che si conservano o avanzano dopo la comunione, non rimane il vero corpo del Signore: sia anatema [*cf.* **1639s*]. 1654

Can. 5. Se qualcuno dirà che il frutto principale della santissima eucaristia è la remissione dei peccati, o che essa non produce altri effetti: sia anatema [*cf.* **1638*]. 1655

Can. 6. Se qualcuno dirà che nel santo sacramento dell'eucaristia il Cristo, unigenito figlio di Dio, non deve essere adorato con culto di latria, anche esterno; e perciò non deve neppure essere venerato con una particolare solennità; né deve essere portato solennemente in processione, secondo il lodevole e universale rito e consuetudine della santa chiesa; o che non deve essere esposto pubblicamente all'adorazione del popolo; e che coloro che l'adorano sono degli idolatri: sia anatema [*cf.* **1643s*]. 1656

Can. 7. Se qualcuno dirà che non è lecito conservare la santa eucaristia nel tabernacolo, ma che deve essere distribuita ai presenti subito dopo la consacrazione, o che non è lecito portarla solennemente agli ammalati: sia anatema [*cf.* **1645*]. 1657

Can. 8. Se qualcuno dirà che il Cristo, dato nell'eucaristia, viene mangiato solo spiritualmente, e non anche sacramentalmente e realmente: sia anatema [*cf.* **1648*]. 1658

Can. 9. Se qualcuno negherà che tutti i fedeli cristiani dell'uno e dell'altro sesso, giunti all'età della ragione, sono obbligati ogni anno a comunicarsi 1659

schate ad communicandum iuxta praeceptum sanctae matris Ecclesiae: anathema sit [*cf.* **812*].

1660 Can. 10. Si quis dixerit, non licere sacerdoti celebranti se ipsum communicare: anathema sit [*cf.* **1648*].

1661 Can. 11. Si quis dixerit, solam fidem esse sufficientem praeparationem ad sumendum sanctissimae Eucharistiae sacramentum [*cf.* **1646*]: anathema sit.

Et, ne tantum Sacramentum indigne atque ideo in mortem et condemnationem sumatur, statuit atque declarat ipsa sancta Synodus, illis, quos conscientia peccati mortalis gravat, quantumcumque etiam se contritos existiment, habita copia confessoris necessario praemittendam esse confessionem sacramentalem.

Si quis autem contrarium docere, praedicare vel pertinaciter asserere, seu etiam publice disputando defendere praesumpserit, eo ipso excommunicatus exsistat [*cf.* **1647*].

1667-1719: Sessio XIV, 25 Nov. 1551

I sinodali avevano già preparato a Bologna numerosi schemi per i decreti sui sacramenti della penitenza e dell'estrema unzione ((SGTr 6, 7-90 192-288 307-321). A Trento ne ripresero la discussione il 15 ott. 1551 (SGTr 7, 233-287 / TheiTr 1, 531-581) e a metà novembre stesero uno schema della dottrina e dei canoni (SGTr 7, 324-327 / TheiTr 1, 582- ▷

a) Doctrina de sacramento paenitentiae

Prooemium

1667 Sacrosancta oecumenica et generalis Tridentina Synodus ..., quamvis in decreto de iustificatione [*cf.* **1542s 1579*] multus fuerit de paenitentiae sacramento propter locorum cognationem necessaria quadam ratione sermo interpositus: tanta nihilominus circa illud nostra hac aetate diversorum errorum est multitudo, ut non parum publicae utilitatis retulerit, de eo exactiorem et pleniorem definitionem tradidisse, in qua, demonstratis et convulsis Spiritus Sancti praesidio universis erroribus, catholica veritas perspicua et illustris fieret; quam nunc sancta haec synodus Christianis omnibus perpetuo servandam proponit.

Cap. 1. De necessitate et institutione sacramenti paenitentiae

1668 Si ea in regeneratis omnibus gratitudo erga Deum esset, ut iustitiam in baptismo ipsius beneficio et gratia susceptam constanter tuerentur, non fuisset opus, aliud ab ipso baptismo sacramentum ad peccatorum remissionem esse institutum [*can. 2*]. Quoniam autem «Deus, dives in misericordia» [*Eph 2,4*], «cognovit figmentum nostrum» [*Ps 102,14*], illis etiam vitae remedium contulit, qui sese postea in peccati servitutem et daemonis potestatem tradi-

almeno a Pasqua, secondo il precetto della santa madre chiesa: sia anatema [*cf.* **812*].

Can. 10. Se qualcuno dirà che non è lecito al celebrante comunicare se stesso: sia anatema [*cf.* **1648*]. 1660

Can. 11. Se qualcuno dirà che la fede sola è preparazione sufficiente per ricevere il sacramento della santissima eucaristia [*cf.* **1646*]: sia anatema. 1661

E perché un così grande sacramento non sia ricevuto indegnamente e, quindi, per la morte e la condanna, lo stesso santo sinodo stabilisce e dichiara che quelli che sanno di essere in peccato mortale, per quanto si credano contriti, devono accostarsi prima al sacramento della penitenza, se vi è un confessore.

Se poi qualcuno crederà di poter insegnare, predicare o affermare pertinacemente il contrario, o anche difenderlo in pubbliche discussioni, sia perciò stesso scomunicato [*cf.* **1647*].

1667-1719: Sessione 14ª, 25 nov. 1551

590), che qualche giorno più tardi fu elaborato nella forma del decreto definitivo. – *Ed.*: SGTr 7, 343-357 [= *dottrina*]; 357-359 [= *canoni*] / RiTr 75-87 / MaC 33, 91C-99B, 99C-102C / HaC 10, 89D-97D, 97D-100D / COD 703-711, 711-713.

a) Dottrina sul sacramento della penitenza

Proemio

Il sacrosanto concilio Tridentino, ecumenico e generale ..., ha già trattato abbondantemente del sacramento della penitenza nel decreto sulla giustificazione [*cf.* **1542s 1579*] quasi necessariamente in ragione dell'affinità degli argomenti. Tuttavia in questo nostro tempo è tale la quantità e la varietà degli errori su quel sacramento, che non sarà di poca utilità per tutti proporne una definizione più esatta e più completa. Così, messi a nudo e confutati tutti gli errori con l'aiuto dello Spirito Santo, la verità cattolica apparirà nella sua chiarezza e nel suo splendore. Questa definizione ora il santo sinodo la propone a tutti i cristiani, perché la conservino per sempre. 1667

Cap. 1. Necessità e istituzione del sacramento della penitenza

Se in tutti coloro che sono stati rigenerati la gratitudine verso Dio fosse sufficiente a conservare per sempre la giustizia ricevuta nel battesimo, per il beneficio e la grazia di Dio, non sarebbe stata necessaria l'istituzione di un altro sacramento diverso dallo stesso battesimo per la remissione dei peccati. Ma «Dio, ricco di misericordia» [*Ef 2,4*], «ricorda che noi siamo polvere» [*Sal 103,14*]; anche per quelli che dopo il battesimo si fossero consegnati alla schiavitù del peccato e al potere dei demoni, ha preparato un rimedio di vita, e cioè 1668

dissent, sacramentum videlicet paenitentiae [*can. 1*], quo lapsis post baptismum beneficium mortis Christi applicatur.

1669 Fuit quidem paenitentia universis hominibus, qui se mortali aliquo peccato inquinassent, quovis tempore ad gratiam et iustitiam assequendam necessaria, illis etiam, qui baptismi sacramento ablui petivissent, ut perversitate abiecta et emendata tantam Dei offensionem cum peccati odio et pio animi dolore detestarentur. Unde Propheta ait: «Convertimini et agite paenitentiam ab omnibus iniquitatibus vestris; et non erit vobis in ruinam iniquitas» [*Ez 18,30*]. Dominus etiam dixit: «Nisi paenitentiam egeritis, omnes similiter peribitis» [*Lc 13,3*]. Et princeps Apostolorum Petrus peccatoribus baptismo initiandis paenitentiam commendans dicebat: «Paenitentiam agite, et baptizetur unusquisque vestrum» [*Act 2,38*].

1670 Porro nec ante adventum Christi paenitentia erat sacramentum, nec est post adventum illius cuiquam ante baptismum. Dominus autem sacramentum paenitentiae tunc praecipue instituit, cum a mortuis excitatus insufflavit in discipulos suos, dicens: «Accipite Spiritum Sanctum; quorum remiseritis peccata, remittuntur eis, et quorum retinueritis, retenta sunt» [*Io 20,22s*].

Quo tam insigni facto et verbis tam perspicuis potestatem remittendi et retinendi peccata, ad reconciliandos fideles post baptismum lapsos, Apostolis et eorum legitimis successoribus fuisse communicatam, universorum Patrum consensus semper intellexit [*can. 3*], et Novatianos remittendi potestatem olim pertinaciter negantes, magna ratione Ecclesia catholica tamquam haereticos explosit atque condemnavit.

Quare verissimum hunc illorum verborum Domini sensum sancta haec Synodus probans et recipiens, damnat eorum commentitias interpretationes, qui verba illa ad potestatem praedicandi verbum Dei et Christi Evangelium annuntiandi contra huiusmodi sacramenti institutionem falso detorquent.

Cap. 2. De differentia sacramenti paenitentiae et baptismi

1671 Ceterum hoc sacramentum multis rationibus a baptismo differre dignoscitur [*can. 2*]. Nam praeterquam quod materia et forma, quibus sacramenti essentia perficitur, longissime dissidet: constat certe, baptismi *ministrum* iudicem esse non oportere, cum Ecclesia in neminem iudicium exerceat, qui non prius in ipsam per baptismi ianuam fuerit ingressus. «Quid enim mihi», inquit Apostolus, «de iis, qui foris sunt, iudicare?» [*1Cor 5,12*].

Secus est de domesticis fidei [*cf. Gal 6,10*], quos Christus Dominus lavacro baptismi sui corporis membra [*cf. 1Cor 12,13*] semel effecit. Nam hos, si se postea crimine aliquo contaminaverint, non iam repetito baptismo ablui, cum id in Ecclesia catholica nulla ratione liceat, sed ante hoc tribunal tam-

il sacramento della penitenza [*can. 1*], con cui è applicato il beneficio della morte di Cristo ai cristiani caduti dopo il battesimo.

In tutti i tempi la penitenza è stata necessaria a qualsiasi uomo macchiato 1669
di peccato mortale per conseguire la grazia e la giustizia; essa è ugualmente necessaria a quelli che domandano di essere lavati col sacramento del battesimo, per respingere e correggere la loro perversità e mostrare di detestare una così grande offesa verso Dio, con l'odio del peccato e con il pio dolore dell'anima. Per questo il profeta ha detto: «Convertitevi e desistete da tutte le vostre iniquità, e l'iniquità non sarà più causa della vostra rovina» [*Ez 18,30*]. Anche il Signore disse: «Se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo» [*Lc 13,3*]. E Pietro, il principe degli apostoli, ai peccatori che si preparavano al battesimo diceva, raccomandando la penitenza: «Pentitevi, e ciascuno di voi si faccia battezzare» [*At 2,38*].

Ora, la penitenza non era un sacramento prima della venuta del Cristo e 1670
anche dopo la sua venuta non lo è per nessuno, prima del battesimo. Ma il Signore ha istituito il sacramento della penitenza principalmente quando, risorto dai morti, soffiò sui suoi discepoli dicendo: «Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati, saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi» [*Gv 20,22s*].

Il consenso di tutti i padri ha sempre interpretato che con questo avvenimento così importante e con queste parole così chiare, è stato comunicato agli apostoli e ai loro legittimi successori il potere di rimettere o di ritenere i peccati, per riconciliare i fedeli caduti dopo il battesimo [*can. 3*], e con piena ragione la chiesa cattolica ha rigettato e condannato come eretici i Novaziani, che un tempo negavano ostinatamente il potere di rimettere i peccati.

Perciò questo santo sinodo, approvando e accogliendo questo verissimo senso di quelle parole del Signore, condanna le interpretazioni menzognere di quelli che, contro l'istituzione di questo sacramento, distorcono quelle parole dal loro vero significato per applicarle al potere di predicare la parola di Dio e di annunziare l'evangelo del Cristo.

Cap. 2. Differenza tra il sacramento della penitenza e il sacramento del battesimo

Del resto questo sacramento differisce dal battesimo per molte ragioni 1671
[*can. 2*]. Infatti, oltre che differire moltissimo per la materia e la forma, che costituiscono l'essenza del sacramento, è certo che il ministro del battesimo non deve essere un giudice, perché la chiesa non esercita il suo giudizio su nessuno che prima non sia entrato in essa attraverso la porta del battesimo. «Spetta forse a me», dice l'apostolo, «giudicare quelli di fuori?» [*1Cor 5,12*].

È diverso per quelli che sono fratelli nella fede [*cf. Gal 6,10*], una volta che il Signore Gesù li ha fatti membra del suo corpo col lavacro del battesimo [*cf. 1Cor 12,13*]. Infatti egli volle che questi, se si fossero successivamente macchiati di qualche peccato, non fossero purificati ripetendo il battesimo (cosa che nella chiesa cattolica non è permessa per nessuna ragione), ma che comparissero come rei dinanzi a questo tribunale, affinché per la sentenza del

quam reos sisti voluit, ut per sacerdotum sententiam non semel, sed quoties ab admissis peccatis ad ipsum paenitentes confugerint, possent liberari.

1672 Alius praeterea est baptismi, et alius paenitentiae *fructus*. Per baptismum enim Christum induentes [*cf. Gal 3,27*] nova prorsus in illo efficimur creatura, plenam et integram peccatorum omnium remissionem consequentes; ad quam tamen novitatem et integritatem per sacramentum paenitentiae, sine magnis nostris fletibus et laboribus, divina id exigente iustitia, pervenire nequaquam possumus, ut merito paenitentia «laboriosus quidam baptismus» a sanctis Patribus dictus fuerit.[1] Est autem hoc sacramentum paenitentiae lapsis post baptismum ad salutem necessarium, ut nondum regeneratis ipse baptismus [*can. 6*].

Cap. 3. De partibus et fructu huius paenitentiae

1673 Docet praeterea sancta Synodus, sacramenti paenitentiae formam, in qua praecipue ipsius vis sita est, in illis ministri verbis positam esse: Ego te absolvo, etc.; quibus quidem de Ecclesiae sanctae more preces quaedam laudabiliter adiunguntur, ad ipsius tamen formae essentiam nequaquam spectant, neque ad ipsius sacramenti administrationem sunt necessariae.

Sunt autem quasi materia huius sacramenti ipsius paenitentis actus, nempe contritio, confessio et satisfactio [*can. 4*]. Qui quatenus in paenitente ad integritatem sacramenti, ad plenamque et perfectam peccatorum remissionem ex Dei institutione requiruntur, hac ratione paenitentiae partes dicuntur.

1674 Sane vero res et effectus huius sacramenti, quantum ad eius vim et efficaciam pertinet, reconciliatio est cum Deo, quam interdum in viris piis et cum devotione hoc sacramentum percipientibus conscientiae pax ac serenitas cum vehementi spiritus consolatione consequi solet.

1675 Haec de partibus et effectu huius sacramenti sancta Synodus tradens simul eorum sententias damnat, qui paenitentiae partes incussos conscientiae terrores et fidem esse contendunt [*can. 4*].

Cap. 4. De contritione

1676 Contritio, quae primum locum inter dictos paenitentis actus habet, animi dolor ac detestatio est de peccato commisso, cum proposito non peccandi de cetero. Fuit autem quovis tempore ad impetrandam veniam peccatorum hic contritionis motus necessarius, et in homine post baptismum lapso ita demum praeparat ad remissionem peccatorum, si cum fiducia divinae misericordiae et voto praestandi reliqua coniunctus sit, quae ad rite suscipiendum hoc sacramentum requiruntur.

***1672** [1] Gregorio Nazianzeno, *Oratio 39*, 17 (PG 36, 356A); Giovanni Damasceno, *De fide orthodoxa*, IV, 9 (PG 94, 1124C / B. Kotter: PTS 12 [Schriften 2] 185), = cap 82_{90s} (nell'ed. di E.M. Buytaert, *S. John Damscene: De fide orthodoxa. Versions of Burgundio and Cerbanus* [New York 1955]).

sacerdote potessero essere liberati non una volta soltanto, ma tutte le volte che, pentiti, vi cercassero rifugio dai peccati.

Altro poi è il frutto del battesimo, altro quello della penitenza. Col batte- 1672
simo, infatti, rivestendoci di Cristo [*cf. Gal 3,27*], diventiamo in lui una creatura del tutto nuova, conseguendo la piena e totale remissione di tutti i peccati; col sacramento della penitenza, invece, non è possibile giungere a questa novità e integrità senza grandi gemiti e fatiche da parte nostra, come esige la divina giustizia. Così che a buon diritto la penitenza è stata chiamata dai santi padri «un battesimo laborioso».[1] Per coloro che sono caduti dopo il battesimo questo sacramento della penitenza è necessario alla salvezza, come lo stesso battesimo per quelli che non sono stati ancora rigenerati [*can. 6*].

Cap. 3. Parti e frutto di questo sacramento

Insegna, inoltre, il santo sinodo, che la forma del sacramento della peni- 1673
tenza, nella quale risiede principalmente la sua efficacia, consiste in quelle parole del ministro: Io ti assolvo ecc., alle quali, nell'uso della santa chiesa, si aggiungono opportunamente alcune preghiere, che tuttavia non appartengono in nessun modo all'essenza della forma e non sono necessarie all'amministrazione del sacramento.

Invece sono quasi-materia di questo sacramento gli atti dello stesso penitente e cioè: la contrizione, la confessione, la soddisfazione [*can. 4*]. E poiché questi atti sono richiesti nel penitente dall'istituzione divina per l'integrità del sacramento e per la piena e perfetta remissione dei peccati, per questo sono definiti parti della penitenza.

Realtà ed effetto di questo sacramento, per quanto attiene alla sua 1674
azione e alla sua efficacia, è la riconciliazione con Dio, a cui non di rado, nelle persone pie che ricevono questo sacramento con devozione, si accompagnano la pace e la serenità della coscienza insieme a una vivissima consolazione dello spirito.

Insegnando questa dottrina sulle parti e sull'effetto di questo sacramento, 1675
il concilio condanna nello stesso tempo le affermazioni di coloro che sostengono essere parti della penitenza i terrori suscitati nella coscienza [dai peccati commessi] e la fede [*can. 4*].

Cap. 4. La contrizione

La contrizione, che occupa il primo posto tra gli atti del penitente, è il do- 1676
lore dell'animo e la riprovazione del peccato commesso, accompagnati dal proposito di non peccare più in avvenire. Questo atto di contrizione è sempre stato necessario per domandare remissione dei peccati e, nell'uomo caduto in peccato dopo il battesimo, esso prepara alla remissione dei peccati solo se accompagnato dalla fiducia nella divina misericordia e dal desiderio di adempiere tutte le altre condizioni richieste per ricevere nel modo dovuto questo sacramento.

Declarat igitur sancta Synodus, hanc contritionem non solum cessationem a peccato et vitae novae propositum et inchoationem, sed veteris etiam odium continere, iuxta illud: «Proicite a vobis omnes iniquitates vestras, in quibus praevaricati estis, et facite vobis cor novum et spiritum novum» [*Ez 18,31*].

Et certe, qui illos Sanctorum clamores consideraverit: «Tibi soli peccavi, et malum coram te feci» [*Ps 50,6*]; «Laboravi in gemitu meo; lavabo per singulas noctes lectum meum» [*Ps 6,7*]; «Recogitabo tibi omnes annos meos in amaritudine animae meae» [*Is 38,15*], et alios huius generis, facile intelliget, eos ex vehementi quodam anteactae vitae odio et ingenti peccatorum detestatione manasse.

1677 Docet praeterea, etsi contritionem hanc aliquando caritate perfectam esse contingat hominemque Deo reconciliare, priusquam hoc sacramentum actu suscipiatur, ipsam nihilominus reconciliationem ipsi contritioni sine sacramenti voto, quod in illa includitur, non esse adscribendam.

1678 Illam vero contritionem imperfectam [*can. 5*], quae attritio dicitur, quoniam vel ex turpitudinis peccati consideratione vel ex gehennae et poenarum metu communiter concipitur, si voluntatem peccandi excludat cum spe veniae, declarat non solum non facere hominem hypocritam et magis peccatorem [*cf. *1456*], verum etiam donum Dei esse et Spiritus Sancti impulsum, non adhuc quidem inhabitantis, sed tantum moventis, quo paenitens adiutus viam sibi ad iustitiam parat. Et quamvis sine sacramento paenitentiae per se ad iustificationem perducere peccatorem nequeat, tamen eum ad Dei gratiam in sacramento paenitentiae impetrandam disponit. Hoc enim timore utiliter concussi Ninivitae ad Ionae praedicationem plenam terroribus paenitentiam egerunt et misericordiam a Domino impetrarunt [*cf. Ion 3*].

Quamobrem falso quidam calumniantur catholicos scriptores, quasi tradiderint, sacramentum paenitentiae absque bono motu suscipientium gratiam conferre, quod numquam Ecclesia Dei docuit nec sensit. Sed et falso docent contritionem esse extortam et coactam, non liberam et voluntariam [*can. 5*].

Cap. 5. De confessione

1679 Ex institutione sacramenti paenitentiae iam explicata universa Ecclesia semper intellexit, institutam etiam esse a Domino integram peccatorum confessionem [*cf. Iac 5,16; 1Io 1,9; Lc 5,14; 17,14*], et omnibus post baptismum lapsis iure divino necessariam exsistere [*can. 7*], quia Dominus noster Iesus Christus, e terris ascensurus ad caelos, sacerdotes sui ipsius vicarios reliquit [*cf. Mt 16,19; 18,18; Io 20,23*], tamquam praesides et iudices, ad quos omnia mortalia crimina deferantur, in quae Christi fideles ceciderint, quo pro potestate clavium remissionis aut retentionis peccatorum sententiam pronuntient. Constat enim, sacerdotes iudicium hoc incognita causa exercere non potuisse,

Dichiara, dunque, il santo sinodo, che questa contrizione include non solo l'abbandono del peccato, il proposito e l'inizio di una nuova vita, ma anche l'odio della vecchia vita, secondo l'espressione: «Liberatevi da tutte le iniquità commesse e formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo» [*Ez 18,31*].

Certamente se si considerano queste grida dei santi: «Contro te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto» [*Sal 51,6*]; «Sono stremato dai lunghi lamenti, ogni notte inondo di pianto il mio giaciglio» [*Sal 6,7*]; «Ripenserò a tutti i miei anni, nell'amarezza della mia anima» [*Is 38,15*], e altre simili, si comprenderà facilmente che esse provenivano da un odio veramente profondo della vita passata e da una grande esecrazione del peccato.

Insegna, inoltre, il concilio che questa contrizione talvolta può essere 1677
resa perfetta dalla carità, e riconciliare così l'uomo con Dio, prima ancora che riceva attualmente questo sacramento; tuttavia questa riconciliazione non è da attribuirsi a una contrizione priva del proposito, incluso in essa, di ricevere il sacramento.

Quanto a quella contrizione imperfetta [*can. 5*], che viene detta attri- 1678
zione perché prodotta comunemente o dalla considerazione della nefandezza del peccato o dal timore dell'inferno e delle pene, se esclude la volontà di peccare e si accompagna con la speranza del perdono, il concilio dichiara che non solo non rende l'uomo ipocrita e ancor più peccatore [*cf. *1456*], ma è addirittura un dono di Dio e un impulso dello Spirito Santo, che pur non abitando ancora nell'anima, la muove, e un aiuto per il penitente a predisporsi alla giustizia. E quantunque da sola, senza il sacramento della penitenza, non possa condurre il peccatore alla giustificazione, tuttavia lo dispone a ottenere la grazia di Dio nel sacramento della penitenza. Infatti, salutarmente scossi da questo timore per la terrificante predizione di Giona gli abitanti di Ninive fecero penitenza e ottennero misericordia da Dio [*cf. Giona 3*].

Perciò alcuni accusano falsamente gli autori cattolici di insegnare che il sacramento della penitenza conferisce la grazia senza un moto interiore di disponibilità da parte di chi lo riceve: cosa che la chiesa di Dio non ha mai insegnato e mai creduto. E ancora insegnano falsamente che la contrizione è estorta e forzata e non libera e volontaria [*can. 5*].

Cap. 5. La confessione

In conseguenza dell'istituzione del sacramento della penitenza, prece- 1679
dentemente spiegata, tutta la chiesa ha sempre creduto che sia stata istituita dal Signore anche la confessione completa dei peccati [*cf. Gc 5,16; 1Gv 1,9; Lc 5,14; 17,14*], e che essa sia necessaria di diritto divino per tutti quelli che hanno peccato dopo il battesimo [*can. 7*]; infatti, nostro Signore Gesù Cristo, al momento di salire dalla terra al cielo, lasciò suoi vicari i sacerdoti [*cf. Mt 16,19; 18,18; Gv 20,23*], come capi e giudici, ai quali deferire tutti i peccati mortali, in cui i fedeli cristiani incorressero, perché, in virtù del potere delle chiavi, pronunzino la sentenza con cui sciogliere o legare i peccati. È chiaro, infatti, che i sacerdoti non potrebbero esercitare questo giudizio senza cono-

neque aequitatem quidem illos in poenis iniungendis servare potuisse, si in genere dumtaxat, et non potius in specie ac singillatim sua ipsi peccata declarassent.

1680 Ex his colligitur, oportere a paenitentibus omnia peccata mortalia, quorum post diligentem sui discussionem conscientiam habent, in confessione recenseri, etiamsi occultissima illa sint et tantum adversus duo ultima decalogi praecepta commissa [*cf. Ex 20,17; Dt 5,21; Mt 5,28*], quae nonnumquam animum gravius sauciant, et periculosiora sunt iis, quae in manifesto admittuntur. Nam venialia, quibus a gratia Dei non excludimur et in quae frequentius labimur, quamquam recte et utiliter citraque omnem praesumptionem in confessione dicantur [*can. 7*], quod piorum hominum usus demonstrat: taceri tamen citra culpam multisque aliis remediis expiari possunt. Verum, cum universa mortalia peccata, etiam cogitationis, homines «irae filios» [*Eph 2,3*] et Dei inimicos reddant, necessum est omnium etiam veniam cum aperta et verecunda confessione a Deo quaerere.

Itaque dum omnia, quae memoriae occurrunt, peccata Christi fideles confiteri student, procul dubio omnia divinae misericordiae ignoscenda exponunt [*can. 7*]. Qui vero secus faciunt et scienter aliqua retinent, nihil divinae bonitati per sacerdotem remittendum proponunt. «Si enim erubescat aegrotus vulnus medico detegere, quod ignorat medicina non curat».[1]

1681 Colligitur praeterea, etiam eas circumstantias in confessione explicandas esse, quae speciem peccati mutant [*can. 7*], quod sine illis peccata ipsa nec a paenitentibus integre exponantur, nec iudicibus innotescant, et fieri nequeat, ut de gravitate criminum recte censere possint et poenam, quam oportet, pro illis paenitentibus imponere. Unde alienum a ratione est docere, circumstantias has ab hominibus otiosis excogitatas fuisse, aut unam tantum circumstantiam confitendam esse, nempe peccasse in fratrem.[1]

1682 Sed et impium est, confessionem, quae hac ratione fieri praecipitur, impossibilem dicere [*can. 8*], aut carnificinam illam conscientiarum appellare;[1] constat enim, nihil aliud in Ecclesia a paenitentibus exigi, quam ut, postquam quisque diligentius se excusserit et conscientiae suae sinus omnes et latebras exploraverit, ea peccata confiteatur, quibus se Dominum et Deum suum mortaliter offendisse meminerit; reliqua autem peccata, quae diligenter cogitanti non occurrunt, in universum eadem confessione inclusa esse intelliguntur; pro quibus fideliter cum Propheta dicimus: «Ab occultis meis munda me, Domine» [*Ps 18,13*]. Ipsa vero huiusmodi confessionis difficultas ac peccata detegendi verecundia gravis quidem videri posset, nisi tot tantisque commodis et

***1680** [1] Girolamo di Stridone, *Commentarii in Ecclesiasten* [su 10,11] (M. Adriaen: CpChL 72 [1959] 338_{195s} / PL 23 [1865] 1152A).

***1681** [1] Cf. M Lutero, *De captivitate Babylonica Ecclesiae. De sacramento paenitentia* (ed. di Weimar 6, 548_{10})

scerne l'oggetto, né osservare l'equità imponendo le penitenze se i penitenti dichiarassero i loro peccati solo genericamente, e non, invece, nella loro specie e uno per uno.

Da tutto questo risulta la necessità che i penitenti enumerino nella confessione tutti i peccati mortali, di cui hanno consapevolezza dopo un diligente esame di coscienza, anche se si tratta dei peccati più nascosti e commessi soltanto contro i due ultimi comandamenti del Decalogo [*cf. Es 20,17; Dt 5,21; Mt 5,28*], perché spesso feriscono più gravemente l'anima e si rivelano più pericolosi di quelli chiaramente ammessi. Quanto ai peccati veniali, che non ci privano della grazia e nei quali cadiamo con più frequenza, benché sia opportuno e utile e al di fuori di ogni presunzione manifestarli in confessione [*can. 7*] (come mostra l'uso di persone pie), possono tuttavia essere taciuti senza colpa ed espiati con molti altri rimedi. Ma poiché tutti i peccati mortali, anche solo di pensiero, rendono gli uomini «figli dell'ira» [*Ef 2,3*] e nemici di Dio, così è necessario chiedere perdono di tutti a Dio con un'aperta e umile confessione. 1680

Perciò, mentre i cristiani si sforzano di confessare tutti quelli che vengono loro in mente, senza dubbio mettono tutti i loro peccati davanti alla divina misericordia perché li perdoni [*can. 7*]. Quelli, invece, che fanno diversamente e tacciono consapevolmente qualche peccato, è come se non sottoponessero nulla alla divina bontà perché sia perdonato per mezzo del sacerdote. «Se infatti l'ammalato si vergognasse di mostrare al medico la ferita, il medico non può curare quello che non conosce».[1]

Si deduce, inoltre, che nella confessione devono anche essere precisate le circostanze che mutano la specie del peccato [*can. 7*], perché senza quelle né i penitenti esporrebbero integralmente i peccati, né i giudici li conoscerebbero a sufficienza per percepirne esattamente la gravità e imporre ai penitenti una pena proporzionata. Non è quindi ragionevole insegnare che queste circostanze sono state inventate da uomini oziosi o che basta confessarne una sola, cioè che si è peccato contro il fratello.[1] 1681

Ma è addirittura empio affermare che una tale confessione è impossibile [*can. 8*] o chiamarla tortura delle coscienze;[1] tutti sanno, infatti, che la chiesa nient'altro esige dai penitenti che di confessare, dopo un diligente esame che esplori tutti gli angoli più riposti della loro coscienza, quei peccati con cui ricordano di avere offeso mortalmente il loro Signore e Dio; gli altri peccati, che non ricordano, malgrado il diligente esame, si ritengono inclusi genericamente nella stessa confessione. Per questo noi diciamo con fede assieme al profeta: «Assolvimi dalle colpe che non vedo, o Signore» [*Sal 19,13*]. Quanto poi alla difficoltà di questa confessione e alla vergogna di dover manifestare i peccati, potrebbe sembrare certamente grave se non fosse resa lieve dai vantaggi e dalle consolazioni che con l'assoluzione vengono certissimamente elar- 1682

***1682** [1] Cf. M. Lutero, *Omelia per la domenica delle Palme 1524* (ed. di Weimar 15, 484_{10}-485_2); F. Melantone, *Apologia Confessionis Augustanae* (1531), art. 11, n. 7 (BeKSchELK $251_{18\ 51s}$ / CpRef 27, 536), id., *Loci communes theologici*, aetas II[a] (CpRef 21, 493); G. Calvino, *Institutio Christianae religionis* (1536), c. 5 (CpRef 29, 158)

consolationibus levaretur, quae omnibus digne ad hoc sacramentum accedentibus per absolutionem certissime conferuntur.

1683 Ceterum, quoad modum confitendi secreto apud solum sacerdotem, etsi Christus non vetuerit, quin aliquis in vindictam suorum scelerum et sui humiliationem, cum ob aliorum exemplum tum ob Ecclesiae offensae aedificationem, delicta sua publice confiteri possit: non est tamen hoc divino praecepto mandatum, nec satis consulte humana aliqua lege praeciperetur, ut delicta, praesertim secreta, publica essent confessione aperienda [*can. 6*].

Unde cum a sanctissimis et antiquissimis Patribus magno unanimique consensu secreta confessio sacramentalis, qua ab initio Ecclesia sancta usa est et modo etiam utitur, fuerit semper commendata, manifeste refellitur inanis eorum calumnia, qui eam a divino mandato alienam et inventum humanum esse, atque a Patribus in Concilio Lateranensi [*IV*] congregatis initium habuisse, docere non verentur [*can. 8*]; neque enim per Lateranense Concilium Ecclesia statuit, ut Christi fideles confiterentur, quod iure divino necessarium et institutum esse intellexerat, sed ut praeceptum confessionis saltem semel in anno ab omnibus et singulis, cum ad annos discretionis pervenissent, impleretur. Unde iam in universa Ecclesia cum ingenti animarum fidelium fructu observatur mos ille salutaris confitendi sacro illo et maxime acceptabili tempore Quadragesimae, quem morem haec sancta Synodus maxime probat et amplectitur tamquam pium et merito retinendum [*can. 8; cf. *812*].

Cap. 6. De ministro huius sacramenti et absolutione

1684 Circa ministrum autem huius sacramenti declarat sancta Synodus, falsas esse et a veritate Evangelii penitus alienas doctrinas omnes, quae ad alios quosvis homines praeter episcopos et sacerdotes [*can. 10*] clavium ministerium perniciose extendunt, putantes verba illa Domini: «Quaecumque alligaveritis super terram, erunt ligata et in caelo, et quaecumque solveritis super terram, erunt soluta et in caelo» [*Mt 18,18*], et: «Quorum remiseritis peccata, remittuntur eis, et quorum retinueritis, retenta sunt» [*Io 20,23*], ad omnes Christi fideles indifferenter et promiscue contra institutionem huius sacramenti ita fuisse dicta, ut quivis potestatem habeat remittendi peccata, publica quidem per correptionem, si correptus acquieverit, secreta vero per spontaneam confessionem cuicumque factam.

Docet quoque, etiam sacerdotes, qui peccato mortali tenentur, per virtutem Spiritus Sancti in ordinatione collatam tamquam Christi ministros functionem remittendi peccata exercere, eosque prave sentire, qui in malis sacerdotibus hanc potestatem non esse contendunt.

1685 Quamvis autem absolutio sacerdotis alieni beneficii sit dispensatio, tamen non est solum nudum ministerium vel annuntiandi Evangelium vel declarandi remissa esse peccata, sed ad instar actus iudicialis, quo ab ipso velut a iudice sententia pronuntiatur [*can. 9*].

giti in grande quantità a tutti quelli che si accostano degnamente a questo sacramento.

Del resto, per quanto riguarda il modo di confessarsi segretamente dinanzi al solo sacerdote, benché Cristo non abbia proibito che una persona in punizione dei propri peccati e per propria umiliazione, sia come esempio per gli altri, sia per edificazione della chiesa offesa, possa confessare pubblicamente i suoi peccati, ciò non è tuttavia comandato da alcuna legge divina; e non sarebbe saggio imporre con una legge umana che le colpe, specie se segrete, fossero confessate pubblicamente [*can. 6*]. 1683

Così, visto il grande, unanime e costante consenso dei padri più santi e più antichi per la confessione sacramentale segreta, che la santa chiesa ha usato fin dall'inizio e usa tutt'ora, risulta evidentemente infondata la calunnia di coloro che non si vergognano di insegnare che essa è estranea al comando divino, è una invenzione umana e ha avuto inizio dai padri riuniti nel concilio Lateranense [*IV*] [*can. 8*]. La chiesa, infatti, nel concilio Lateranense non ha imposto che i cristiani si confessassero, perché sapeva bene che ciò era stato stabilito come necessario dal diritto divino, ma ha formulato il precetto della confessione almeno una volta all'anno per tutti quelli giunti all'età di ragione. Per questo in tutta la chiesa si è già affermato con grandissimo frutto per le anime, l'uso salutare di confessarsi durante il tempo sacro e sommamente proprio della Quaresima: uso che il santo sinodo approva pienamente e accetta come pio e degno di essere conservato [*can. 8; cf. *812*].

Cap. 6. Il ministro di questo sacramento e l'assoluzione

Quanto al ministro di questo sacramento, il santo sinodo dichiara false e 1684
completamente estranee alla verità evangelica tutte quelle dottrine che con grave pericolo estendono il ministero delle chiavi a tutti gli uomini e non solo ai vescovi e ai sacerdoti [*can. 10*]. Coloro che le professano ritengono che le parole del Signore: «Tutto quello che legherete sopra la terra sarà legato anche in cielo e tutto quello che scioglierete sopra la terra sarà sciolto anche in cielo» [*Mt 18,18*] e le altre: «A chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi» [*Gv 20,23*] siano state rivolte senza differenza e distinzione a tutti i cristiani contro l'istituzione di questo sacramento, in modo che ognuno abbia il potere di rimettere i peccati: quelli pubblici mediante la correzione, se il peccatore vi si sottomette; quelli segreti, attraverso una spontanea confessione, fatta a chiunque.

Il concilio insegna inoltre che anche i sacerdoti in peccato mortale, per virtù dello Spirito Santo, conferita loro nell'ordinazione, esercitano come ministri di Cristo la funzione di perdonare i peccati e che è falsa l'opinione secondo la quale i cattivi sacerdoti non hanno questo potere.

Quantunque l'assoluzione amministrata dal sacerdote sia l'elargizione di 1685
un beneficio che proviene da un altro, tuttavia essa non si riduce soltanto a un puro ministero di annunziare il vangelo o di dichiarare rimessi i peccati, ma, a guisa di un atto giudiziario, la sentenza è pronunciata dallo stesso sacerdote in quanto giudice [*can. 9*].

Atque ideo non debet paenitens adeo sibi de sua ipsius fide blandiri, ut, etiamsi nulla illi adsit contritio, aut sacerdoti animus serio agendi et vere absolvendi desit, putet tamen se propter suam solam fidem vere et coram Deo esse absolutum. Nec enim fides sine paenitentia remissionem ullam peccatorum praestaret, nec is esset nisi salutis suae negligentissimus, qui sacerdotem ioco se absolventem cognosceret, et non alium serio agentem sedulo requireret [*cf.* **1462*].

Cap. 7. De casuum reservatione

1686 Quoniam igitur natura et ratio iudicii illud exposcit, ut sententia in subditos dumtaxat feratur, persuasum semper in Ecclesia Dei fuit et verissimum esse Synodus haec confirmat, nullius momenti absolutionem eam esse debere, quam sacerdos in eum profert, in quem ordinariam aut subdelegatam non habet iurisdictionem.

1687 Magnopere vero ad christiani populi disciplinam pertinere sanctissimis Patribus nostris visum est, ut atrociora quaedam et graviora crimina non a quibusvis, sed a summis dumtaxat sacerdotibus absolverentur. Unde merito Pontifices Maximi, pro suprema potestate sibi in Ecclesia universa tradita, causas aliquas criminum graviores suo potuerunt peculiari iudicio reservare.

Neque dubitandum est, quando omnia, quae a Deo sunt, ordinata sunt [*cf. Rm 13,1*], quin hoc idem episcopis omnibus in sua cuique dioecesi, in aedificationem tamen, non in destructionem [*cf. 2Cor 10,8; 13,10*] liceat pro illis in subditos tradita supra reliquos inferiores sacerdotes auctoritate, praesertim quoad illa, quibus excommunicationis censura annexa est. Hanc autem delictorum reservationem consonum est divinae auctoritati non tantum in externa politia,[1] sed etiam coram Deo vim habere [*can. 11*].

1688 Verumtamen pie admodum, ne hac ipsa occasione aliquis pereat, in eadem Ecclesia Dei custoditum semper fuit, ut nulla sit reservatio in articulo mortis, atque ideo omnes sacerdotes quoslibet paenitentes a quibusvis peccatis et censuris absolvere possunt; extra quem articulum sacerdotes cum nihil possint in casibus reservatis, id unum paenitentibus persuadere nitantur, ut ad superiores et legitimos iudices pro beneficio absolutionis accedant.

Cap. 8. De satisfactionis necessitate et fructu

1689 Demum quoad satisfactionem, quae ex omnibus paenitentiae partibus, quemadmodum a Patribus nostris christiano populo fuit perpetuo tempore commendata, ita una maxime nostra aetate summo pietatis praetextu impugnatur ab iis, qui speciem pietatis habent, virtutem autem eius abnegarunt [*cf.*

***1687** [1] Cf F. Melantone, *Apologia Confessionis Augustanae*, 13 (BekSchELK 291 / CpRef 27, 569).

Perciò il penitente non deve confidare così tanto nella propria fede da credere che anche senza alcuna contrizione, o senza nessuna intenzione da parte del sacerdote di agire seriamente o di assolvere veramente, egli sarà davvero assolto, dinanzi a Dio, per la sola fede. La fede, infatti, senza la penitenza non opera nessuna remissione dei peccati e si dimostrerebbe negligentissimo circa la propria salvezza chi, accorgendosi che un sacerdote lo assolve per burla, non ne cercasse diligentemente un altro che agisca con serietà [*cf.* **1462*].

Cap. 7. La riserva di casi

Poiché la natura e l'indole del giudizio richiede che la sentenza venga pronunziata soltanto nei confronti di coloro che sono soggetti, la chiesa di Dio ha sempre espresso la convinzione, che questo sinodo conferma essere verissima, che non deve avere nessun valore l'assoluzione che il sacerdote pronuncia in favore di una persona sulla quale non abbia una giurisdizione ordinaria o delegata. 1686

Ai santissimi nostri padri è sembrato essere di estrema importanza per il buon ordine del popolo cristiano, che alcuni peccati, tra i più orribili e i più gravi, non venissero assolti da chiunque, ma solo dai sacerdoti di grado più elevato. Giustamente, quindi, i sommi pontefici, in forza del supremo potere conferito loro su tutta la chiesa, hanno potuto riservare al loro particolare giudizio alcune cause relative alle colpe più gravi. 1687

Né deve mettersi in dubbio – dato che tutto ciò che viene da Dio è ben ordinato [*cf. Rm 13,1*] – che in forza dell'autorità loro conferita sui fedeli, tutti i vescovi, ciascuno nella loro diocesi, possano fare altrettanto – per l'edificazione, tuttavia, non per la rovina [*cf. 2Cor 10,8; 13,10*] – nei confronti degli altri sacerdoti di grado inferiore, specie per quelle colpe cui è annessa la censura della scomunica. È anche conforme all'autorità divina che questa riserva delle colpe abbia forza non solo nel governo esterno,[1] ma anche dinanzi a Dio [*can. 11*].

Tuttavia, perché nessuno a causa di ciò debba perire, la chiesa di Dio con somma clemenza ha sempre curato che nessuna riserva abbia valore in punto di morte e quindi tutti i sacerdoti possono assolvere qualsiasi penitente da qualsiasi peccato e da qualsiasi censura. Ma poiché, al di fuori di questo caso, i sacerdoti non hanno alcun potere nei casi riservati, dovranno impegnarsi a persuadere i penitenti di quest'unica cosa: che per la grazia dell'assoluzione si presentino ai superiori e legittimi giudici. 1688

Cap. 8. La necessità e il frutto della soddisfazione

Finalmente, per quanto concerne la soddisfazione, che fra tutte le parti della penitenza è sempre stata raccomandata al popolo cristiano dai nostri padri, e soprattutto in questa nostra epoca è attaccata sotto il pretesto di una perfetta pietà, da coloro che mostrano l'apparenza della pietà ma ne negano 1689

2Tm 3,5], sancta Synodus declarat, falsum omnino esse et a verbo Dei alienum, culpam a Domino numquam remitti, quin universa etiam poena condonetur [*can. 12 et 15*]. Perspicua enim et illustria in sacris Litteris exempla [*cf. Gn 3,16-19; Nm 12,14s; 20,11s; 2Sm 12,13s*] repeniuntur, quibus praeter divinam traditionem hic error quam manifestissime revincitur.

1690 Sane et divinae iustitiae ratio exigere videtur, ut aliter ab eo in gratiam recipiantur, qui ante baptismum per ignorantiam deliquerint; aliter vero, qui semel a peccati et daemonis servitute liberati, et accepto Spiritus Sancti dono, scientes templum Dei violare [*cf. 1Cor 3,17*] et Spiritum Sanctum contristare [*cf. Eph 4,30*] non formidaverint.

Et divinam clementiam decet, ne ita nobis absque ulla satisfactione peccata dimittantur, ut, occasione accepta, peccata leviora putantes, velut iniurii et contumeliosi Spiritui Sancto [*cf. Hb 10,29*], in graviora labamur, thesaurizantes nobis iram in die irae [*cf. Rm 2,5; Iac 5,3*]. Procul dubio enim magnopere a peccato revocant, et quasi freno quodam coërcent hae satisfactoriae poenae, cautioresque et vigilantiores in futurum paenitentes efficiunt; medentur quoque peccatorum reliquiis, et vitiosos habitus male vivendo comparatos contrariis virtutum actionibus tollunt.

Neque vero securior ulla via in Ecclesia Dei umquam existimata fuit ad amovendam imminentem a Domino poenam, quam ut haec paenitentiae opera [*cf. Mt 3,2.8; 4,17; 11,21*] homines cum vero animi dolore frequentent.

Accedit ad haec, quod, dum satisfaciendo patimur pro peccatis, Christo Iesu, qui pro peccatis nostris satisfecit [*cf. Rm 5,10; 1Io 2,1s*], ex quo omnis nostra sufficientia est [*cf. 2Cor 3,5*], conformes efficimur, certissimam quoque inde arrham habentes, quod, si compatimur, et conglorificabimur [*cf. Rm 8,17*].

1691 Neque vero ita nostra est satisfactio haec, quam pro peccatis nostris exsolvimus, ut non sit per Christum Iesum; nam qui ex nobis tamquam ex nobis nihil possumus, eo cooperante, qui nos confortat, omnia possumus [*cf. Phil 4,13*]. Ita non habet homo, unde glorietur; sed omnis gloriatio [*cf. 1Cor 1,31. 2Cor 10,17; Gal 6,14*] nostra in Christo est, in quo vivimus [*cf. Act 17,28*], in quo meremur, in quo satisfacimus, facientes «fructus dignos paenitentiae» [*Lc 3,8; Mt 3,8*], qui ex illo vim habent, ab illo offeruntur Patri, et per illum acceptantur a Patre [*can. 13s*].

1692 Debent ergo sacerdotes Domini, quantum spiritus et prudentia suggesserit, pro qualitate criminum et paenitentium facultate, salutares et convenientes satisfactiones iniungere, ne, si forte peccatis conniveant et indulgentius cum paenitentibus agant, levissima quaedam opera pro gravissimis delictis iniungendo, alienorum peccatorum participes efficiantur [*cf. 1Tm 5,22*]. Habeant autem prae oculis, ut satisfactio, quam imponunt, non sit tantum ad novae vitae custodiam et infirmitatis medicamentum, sed etiam ad praeteritorum peccatorum vindictam et castigationem: nam claves sacerdo-

la sostanza [*cf. 2Tm 3,5*], il santo sinodo dichiara essere assolutamente falso e contrario alla parola di Dio l'affermazione che il Signore non rimette mai la colpa senza condonare completamente anche la pena [*cann. 12 e 15*]. Vi sono infatti, nella sacra Scrittura [*cf. Gn 3,16-19; Nm 12,14s; 20,11s; 2Sam 12,13s*], esempi chiari ed evidenti, con cui, al di fuori della divina tradizione, confutare questo errore.

Del resto, il carattere stesso della divina giustizia sembra esigere che siano ammessi in modo diverso alla grazia divina quelli che hanno peccato prima del battesimo per ignoranza, e quelli che, una volta liberati dalla servitù del peccato e del demonio e avendo ricevuto il dono dello Spirito Santo, non hanno temuto di violare consapevolmente il tempio di Dio [*cf. 1Cor 3,17*] e di rattristare lo Spirito Santo [*cf. Ef 4,30*]. 1690

È conforme inoltre alla divina clemenza, che non ci vengano rimessi i peccati senza esigere alcuna soddisfazione, per evitare che noi, prendendo occasione da ciò, consideriamo tutti i peccati come leggeri, e recando ingiuria e oltraggio allo Spirito Santo [*cf. Eb 10,29*], cadiamo in peccati più gravi, accumulando su noi la collera per il giorno dell'ira [*cf. Rm 2,5; Gc 5,3*]. Senza dubbio, infatti, queste pene imposte a titolo di soddisfazione allontanano efficacemente dal peccato e servono da freno, rendendo assai più cauti e vigilanti i penitenti per il futuro. Sono anche una medicina per ciò che rimane del peccato e, con le azioni contrarie delle virtù, fanno scomparire le cattive abitudini acquistate con una vita malvagia.

Nella chiesa di Dio nessuna via è mai stata ritenuta più sicura per allontanare una punizione imminente da parte di Dio che la pratica di queste opere di penitenza [*cf. Mt 3,2.8; 4,17; 11,21*] con vero dolore dell'animo.

A questo si aggiunga che mentre soffriamo in soddisfazione dei nostri peccati, noi diveniamo conformi a Gesù Cristo, che ha soddisfatto per i nostri peccati [*cf. Rm 5,10; 1Gv 2,1s*] e da cui viene ogni nostra capacità [*cf. 2Cor 3,5*], e abbiamo una certissima garanzia che, partecipando alle sue sofferenze, parteciperemo alla sua gloria [*cf. Rm 8,17*].

Inoltre questa soddisfazione, che soffriamo per i nostri peccati, non è talmente nostra da non esistere per mezzo di Gesù Cristo: noi, infatti, che non possiamo nulla da noi stessi, col suo aiuto possiamo tutto in lui che ci dà la forza [*cf. Fil 4,13*]. Quindi l'uomo non ha di che gloriarsi; ma ogni nostro vanto è riposto in Cristo [*cf. 1Cor 1,31; 2Cor 10,17; Gal 6,14*], in cui viviamo [*cf. At 17,28*], meritiamo, offriamo soddisfazione, facendo «opere degne della conversione» [*Lc 3,8; Mt 3,8*], che da lui traggono il loro valore, da lui sono offerte al Padre, e grazie a lui sono accettate dal Padre [*can. 13s*]. 1691

I sacerdoti del Signore, secondo quanto suggerirà lo spirito e la prudenza, devono dunque imporre salutari e giuste soddisfazioni, tenuto conto della qualità dei peccati e delle possibilità dei penitenti; qualora infatti chiudessero gli occhi sui peccati e fossero troppo indulgenti coi penitenti, imponendo lievissime penitenze per gravissime colpe, diventerebbero complici dei peccati degli altri [*cf. 1Tm 5,22*]. Abbiano poi dinanzi agli occhi che la soddisfazione che impongono sia non soltanto presidio per la nuova vita e medicina per l'infermità, ma anche pena e castigo per i peccati passati; infatti anche gli antichi padri credono e insegnano che il potere delle chiavi non è stato conces- 1692

tum non ad solvendum dumtaxat, sed et ad ligandum concessas [*cf. Mt 16,19; 18,18; Io 20,23; can. 15*] etiam antiqui Patres et credunt et docent.

Nec propterea existimarunt, sacramentum paenitentiae esse forum irae vel poenarum; sicut nemo umquam catholicus sensit, ex huiusmodi nostris satisfactionibus vim meriti et satisfactionis Domini nostri Iesu Christi vel obscurari vel aliqua ex parte imminui; quod dum Novatores intelligere volunt, ita optimam paenitentiam novam vitam esse docent [*cf. *1457*], ut omnem satisfactionis vim et usum tollant [*can. 13*].

Cap. 9. De operibus satisfactionis

1693 Docet praeterea, tantam esse divinae munificentiae largitatem, ut non solum poenis sponte a nobis pro vindicando peccato susceptis, aut sacerdotis arbitrio pro mensura delicti impositis, sed etiam (quod maximum amoris argumentum est) temporalibus flagellis a Deo inflictis et a nobis patienter toleratis apud Deum Patrem per Christum Iesum satisfacere valeamus [*can. 13*].

b) Doctrina de sacramento extremae unctionis

Prooemium

1694 Visum est autem sanctae Synodo, praecedenti doctrinae de paenitentia adiungere ea, quae sequuntur de sacramento extremae unctionis, quod non modo paenitentiae, sed et totius christianae vitae, quae perpetua paenitentia esse debet, consummativum existimatum est a Patribus.[1]

Primum itaque circa illius institutionem declarat et docet, quod clementissimus Redemptor noster, qui servis suis quovis tempore voluit de salutaribus remediis adversus omnia omnium hostium tela esse prospectum, quemadmodum auxilia maxima in sacramentis aliis praeparavit, quibus Christiani conservare se integros, dum viverent, ab omni graviore spiritus incommodo possint, ita extremae unctionis sacramento finem vitae tamquam firmissimo quodam praesidio munivit [*can. 1*]. Nam etsi adversarius noster occasiones per omnem vitam quaerat et captet, ut devorare [*cf. 1 Pt 5,8*] animas nostras quoquo modo possit, nullum tamen tempus est, quo vehementius ille omnes suae versutiae nervos intendat ad perdendos nos penitus, et a fiducia etiam, si possit, divinae misericordiae deturbandos, quam cum impendere nobis exitum vitae prospicit.

Cap. 1. De institutione sacramenti extremae unctionis

1695 Instituta est autem sacra haec unctio infirmorum tamquam vere et proprie sacramentum Novi Testamenti a Christo Domino nostro, apud Marcum quidem insinuatum [*cf. Mc 6,13*], per Iacobum autem Apostolum ac Domini

***1694** [1] Cf. Tommaso d'Aquino, *Summa contra gentiles*, IV, 73 (Editio Leonina 15, $234a_{18}$; ed di Parma 5, 365b).

so ai sacerdoti solo per sciogliere, ma anche per legare [*cf. Mt 16,19; 18,18; Gv 20,23; can. 15*].

Non per questo tuttavia essi pensarono che il sacramento della penitenza fosse il tribunale dell'ira e delle pene, così come nessun cattolico lo credette mai, né che da queste nostre soddisfazioni venisse oscurato, o in qualche modo diminuito, il valore del merito e della soddisfazione del Signore nostro Gesù Cristo. I novatori, volendo rifiutare questa interpretazione, insegnano che la vita nuova è la migliore penitenza [*cf. *1457*], sopprimendo ogni valore e ogni uso della soddisfazione [*can. 13*].

Cap. 9. Delle opere satisfattorie

Questo sinodo insegna inoltre che la generosità della munificenza divina 1693
è così grande, che noi possiamo soddisfare presso Dio padre mediante Gesù Cristo, non solo con le penitenze da noi scelte spontaneamente per scontare il peccato o imposte a noi dal sacerdote secondo la gravità del peccato, ma anche (e questo è il più grande segno d'amore) con le prove temporali, inflitteci da Dio e da noi pazientemente sopportate [*can. 13*].

b) Dottrina sul sacramento dell'estrema unzione

Proemio

Il santo sinodo ha ritenuto di aggiungere alla precedente dottrina sulla 1694
penitenza ciò che segue sul sacramento dell'estrema unzione, considerato dai padri come il perfezionamento non solo della penitenza, ma di tutta la vita cristiana, che deve essere una perpetua penitenza.[1]

Come prima cosa per quanto riguarda la sua istituzione, il concilio dichiara e insegna che il nostro clementissimo Redentore, il quale volle provvedere in ogni tempo ai suoi servi rimedi salutari contro tutti gli assalti di tutti i nemici, come ha disposto negli altri sacramenti aiuti efficacissimi con cui i cristiani possano garantirsi durante la vita contro i più gravi mali spirituali, così col sacramento dell'estrema unzione ha voluto proteggere la fine della vita con una fortissima difesa [*can. 1*]. Quantunque, infatti, il nostro avversario, durante tutta la vita, cerchi e colga ogni occasione per divorare [*cf. 1 Pt 5,8*] le nostre anime in qualsiasi modo, non vi è tempo in cui egli impieghi con più forza tutta la sua astuzia per perderci completamente e allontanarci, se possibile, anche dalla fiducia nella divina misericordia, del momento in cui vede imminente la fine della nostra vita.

Cap. 1. L'istituzione del sacramento dell'estrema unzione

Questa unzione sacra dei malati è stata istituita come vero e proprio sa- 1695
cramento del Nuovo Testamento dal Signore nostro Gesù Cristo. Accennato da Marco [*cf. Mc 6,13*], è stato raccomandato ai fedeli e promulgato da Giaco-

fratrem fidelibus commendatum ac promulgatum [*can. 1*]. «Infirmatur», inquit, «quis in vobis? Inducat presbyteros Ecclesiae, et orent super eum, ungentes eum oleo in nomine Domini; et oratio fidei salvabit infirmum, et alleviabit eum Dominus; et, si in peccatis sit, dimittentur ei» [*Iac 5,14s*].

Quibus verbis, ut ex apostolica traditione per manus accepta Ecclesia didicit, docet materiam, formam, proprium ministrum et effectum huius salutaris sacramenti. Intellexit enim Ecclesia, materiam esse oleum ab episcopo benedictum; nam unctio aptissime Spiritus Sancti gratiam, qua invisibiliter anima aegrotantis inungitur, repraesentat; formam deinde esse illa verba: «Per istam unctionem» etc.

Cap. 2. De effectu huius sacramenti

1696 Res porro et effectus huius sacramenti illis verbis explicatur: «Et oratio fidei salvabit infirmum, et alleviabit eum Dominus; et, si in peccatis sit, dimittentur ei» [*Iac 5,15*]. Res etenim haec gratia est Spiritus Sancti, cuius unctio delicta, si qua sint adhuc expianda, ac peccati reliquias abstergit, et aegroti animam alleviat et confirmat [*can. 2*], magnam in eo divinae misericordiae fiduciam excitando, qua infirmus sublevatus et morbi incommoda ac labores levius fert, et tentationibus daemonis calcaneo insidiantis [*cf. Gn 3,15*] facilius resistit, et sanitatem corporis interdum, ubi saluti animae expedierit, consequitur.

Cap. 3. De ministro huius sacramenti et tempore, quo dari debeat

1697 Iam vero, quod attinet ad praescriptionem eorum, qui et suscipere et ministrare hoc sacramentum debent, haud obscure fuit illud etiam in verbis praedictis traditum. Nam et ostenditur illic, proprios huius sacramenti ministros esse Ecclesiae presbyteros [*can. 4*], quo nomine eo loco non aetate seniores aut primores in populo intelligendi veniunt, sed aut episcopi aut sacerdotes ab ipsis rite ordinati per «impositionem manuum presbyterii» [*1Tm 4,14; can. 4*].

1698 Declaratur etiam, esse hanc unctionem infirmis adhibendam, illis vero praesertim, qui tam periculose decumbunt, ut in exitu vitae constituti videantur, unde et sacramentum exeuntium nuncupatur. Quod si infirmi post susceptam hanc unctionem convaluerint, iterum huius sacramenti subsidio iuvari poterunt, cum in aliud simile vitae discrimen inciderint.

1699 Quare nulla ratione audiendi sunt, qui contra tam apertam et dilucidam Apostoli Iacobi sententiam [*cf. Iac 5,14s*] docent, hanc unctionem vel figmentum esse humanum vel ritum a Patribus acceptum, nec mandatum Dei nec promissionem gratiae habentem [*can. 1*]; et qui illam iam cessasse asserunt, quasi ad gratiam curationum dumtaxat in primitiva Ecclesia referenda

mo, apostolo e fratello del Signore [*can. 1*]. «Chi è malato», dice, «chiami a sé i presbiteri della chiesa e preghino su di lui, dopo averlo unto con olio, nel nome del Signore. E la preghiera fatta con fede salverà il malato: il Signore lo rialzerà e se ha commesso peccati, gli saranno perdonati» [*Gc 5,14s*].

Con queste parole, così come la chiesa ha imparato dalla tradizione apostolica, trasmessa di mano in mano, egli insegna la materia, la forma, il ministro proprio e l'effetto di questo salutare sacramento. La chiesa, infatti, ha riconosciuto che la materia è l'olio benedetto dal vescovo poiché l'unzione rappresenta in modo perfetto la grazia dello Spirito Santo, da cui l'anima dell'ammalato viene unta invisibilmente, e che la forma sono le parole: «Per questa santa unzione» ecc.

Cap. 2. L'effetto di questo sacramento

La realtà e l'effetto di questo sacramento sono spiegati dalle parole: «La preghiera fatta con fede salverà il malato: il Signore lo rialzerà e se ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati [*Gc 5,15*]. Questo effetto è dunque la grazia dello Spirito Santo, la cui unzione lava i peccati, se ve ne fossero ancora da espiare, e ciò che resta del peccato; solleva e rafforza l'anima del malato [*can. 2*], suscitando in lui una grande fiducia nella divina misericordia. L'infermo per il sollievo ricevuto sopporta più facilmente le sofferenze e le pene della malattia, resiste più facilmente alle tentazioni del demonio che insidia il suo calcagno [*cf. Gn 3,15*], e qualche volta, se ciò può giovare alla salvezza dell'anima, riacquista la salute del corpo. 1696

Cap. 3. Il ministro di questo sacramento e il tempo in cui deve essere amministrato

Quanto alla determinazione di coloro che devono ricevere e amministrare questo sacramento, anche questo è stato indicato chiaramente nelle parole citate. Infatti, ivi si mostra che ministri propri di questo sacramento sono i presbiteri della chiesa [*can. 4*], nome con cui si devono intendere, in questo passo, non i più anziani o i più ragguardevoli del popolo, ma i vescovi, o i sacerdoti da essi regolarmente ordinati «con l'imposizione delle mani da parte del collegio dei presbiteri» [*1Tm 4,14; can. 4*]. 1697

Si dice anche che questa unzione deve essere amministrata ai malati, specialmente a quelli così gravi da sembrare in fin di vita: per questo si chiama il sacramento dei moribondi. Ma se, ricevuta questa unzione, gli ammalati guariranno, essi potranno ancora giovarsi dell'aiuto di questo sacramento, quando versassero un'altra volta in pericolo di vita. 1698

Per questo non devono essere assolutamente ascoltati quelli che, in contrasto con un'affermazione così evidente e chiara dell'apostolo Giacomo [*cf. Gc 5,14s*], insegnano che questa unzione o è un'invenzione umana, o un rito ricevuto dai padri, ma che non si fonda né sul comando di Dio, né ha in sé la promessa della grazia [*can. 1*]. Né vanno ascoltati quelli che sostengono che questa unzione ha già finito di esistere, quasi che dovesse essere riferita sol- 1699

esset; et qui dicunt, ritum et usum, quem sancta Romana Ecclesia in huius sacramenti administratione observat, Iacobi Apostoli sententiae repugnare atque ideo in alium commutandum esse; et denique, qui hanc extremam unctionem a fidelibus sine peccato contemni posse affirmant [*can. 3*].

Haec enim omnia manifestissime pugnant cum perspicuis tanti Apostoli verbis. Nec profecto Ecclesia Romana, aliarum omnium mater et magistra, aliud in hac administranda unctione, quantum ad ea, quae huius sacramenti substantiam perficiunt, observat, quam quod beatus Iacobus praescripsit. Neque vero tanti sacramenti contemptus absque ingenti scelere et ipsius Spiritus Sancti iniuria esse posset.

1700 Haec sunt, quae de paenitentiae et extremae unctionis sacramentis haec sancta oecumenica Synodus profitetur et docet, atque omnibus Christi fidelibus credenda et tenenda proponit. Sequentes autem canones inviolabiliter servandos esse tradit, et asserentes contrarium perpetuo damnat et anathematizat.

c) Canones ad utramque doctrinam

Canones de sacramento paenitentiae

1701 Can. 1. Si quis dixerit, in catholica Ecclesia paenitentiam non esse vere et proprie sacramentum pro fidelibus, quoties post baptismum in peccata labuntur, ipsi Deo reconciliandis, a Christo Domino nostro institutum: anathema sit [*cf. *1668-1670*].

1702 Can. 2. Si quis sacramenta confundens, ipsum baptismum paenitentiae sacramentum esse dixerit, quasi haec duo sacramenta distincta non sint, atque ideo paenitentiam non recte «secundam post naufragium tabulam» appellari:[1] anathema sit [*cf. *1671s 1542*].

1703 Can. 3. Si quis dixerit, verba illa Domini Salvatoris: «Accipite Spiritum Sanctum; quorum remiseritis peccata, remittuntur eis; et quorum retinueritis, retenta sunt» [*Io 20,22s*], non esse intelligenda de potestate remittendi et retinendi peccata in sacramento paenitentiae, sicut Ecclesia catholica ab initio semper intellexit; detorserit autem, contra institutionem huius sacramenti, ad auctoritatem praedicandi Evangelium: anathema sit [*cf. *1670*].

1704 Can. 4. Si quis negaverit,[1] ad integram et perfectam peccatorum remissionem requiri tres actus in paenitente quasi materiam sacramenti paenitentiae, videlicet contritionem, confessionem et satisfactionem, quae tres paenitentiae partes dicuntur; aut dixerit, duas tantum esse paenitentiae partes, terrores scilicet incussos conscientiae agnito peccato, et fidem conceptam ex

***1702** [1] Contro G. Calvino cf. la sua *Institutio religionis christianae* (^{2}1539) 19, n. 17 (CpRef 29, 1078)

***1704** [1] Così la *Confessio Augustana*, art. 12 (BekSchELK 66s / CpRef 26, 279); F. Me-

tanto alla grazia delle guarigioni della chiesa primitiva; né quelli che affermano che il rito e l'uso osservato dalla chiesa romana nell'amministrazione di questo sacramento, contrasta con quanto dice l'apostolo Giacomo, e quindi va cambiato; né quelli, infine, secondo i quali i fedeli possono, senza peccato, non tenere in alcun conto questa estrema unzione.

Tutto ciò, infatti, contrasta in modo evidentissimo con le chiare parole del grande apostolo. Del resto, la chiesa romana, madre e maestra di tutte le altre, nell'amministrare questa unzione (per quanto tocca la sostanza di questo sacramento) non osserva altro se non quello che prescrisse il beato Giacomo. Dunque non si potrà disprezzare un così grande sacramento senza grande empietà e senza offesa dello stesso Spirito Santo.

Questo è quanto il santo concilio ecumenico professa e insegna sui sacramenti della penitenza e dell'estrema unzione, e che propone a tutti i cristiani perché lo credano e lo ritengano per vero. Afferma che i canoni che seguono dovranno essere inviolabilmente osservati, condannando e colpendo con perpetuo anatema quelli che affermano il contrario. **1700**

c) Canoni sulle due dottrine

Canoni sul sacramento della penitenza

Can. 1. Se qualcuno dirà che nella chiesa cattolica la penitenza non è un vero e proprio sacramento istituito dal Signore nostro Gesù Cristo, per riconciliare i fedeli con Dio, ogni volta che cadono nei peccati dopo il battesimo, sia anatema [*cf. *1668-1670*]. **1701**

Can. 2. Se qualcuno, confondendo i sacramenti, dirà che il sacramento della penitenza è lo stesso battesimo, quasi che questi due sacramenti non siano distinti, e che perciò la penitenza non può essere chiamata la seconda tavola di salvezza dopo il naufragio,[1] sia anatema [*cf. *1671s 1542*]. **1702**

Can. 3. Se qualcuno dirà che le parole del Salvatore: «Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi» [*Gv 20,22s*], non devono intendersi riferite al potere di rimettere e di ritenere i peccati nel sacramento della penitenza, come fin dall'inizio la chiesa cattolica ha sempre interpretato, e se per contraddire l'istituzione di questo sacramento, ne falsa il significato riferendolo al potere di predicare il vangelo, sia anatema [*cf. *1670*]. **1703**

Can. 4. Se qualcuno negherà[1] che per la remissione completa e perfetta dei peccati si richiedano, nel penitente, come quasi materia del sacramento della penitenza, questi tre atti: la contrizione, la confessione e la soddisfazione, che sono dette le tre parti della penitenza; o se dirà che due sole sono le parti della penitenza, e cioè i terrori indotti alla coscienza dal riconoscimento del peccato e la fede, concepita dall'annuncio del vangelo o dell'assoluzione, **1704**

lantone, *Apologia Confessionis Augustanae*, art. 12 (BekSchELK 257s / CpRef 27, 540); id., *Disputatio de partibus paenitentiae*, nn. 3-6 (CpRef 12, 506), e *Loci communes*, aetas 11ª, cap. sul peccato contro lo Spirito Santo (CpRef 21, 489s)

Evangelio vel absolutione, qua credit quis sibi per Christum remissa peccata: anathema sit [*cf.* **1673 1675*].

1705 Can. 5. Si quis dixerit, eam contritionem, quae paratur per discussionem, collectionem et detestationem peccatorum, qua quis recogitat annos suos in amaritudine animae suae [*Is 38,15*], ponderando peccatorum suorum gravitatem, multitudinem, foeditatem, amissionem aeternae beatitudinis, et aeternae damnationis incursum, cum proposito melioris vitae, non esse verum et utilem dolorem, nec praeparare ad gratiam, sed facere hominem hypocritam et magis peccatorem; demum illam esse dolorem coactum et non liberum ac voluntarium: anathema sit [*cf.* **1676 1456*].

1706 Can. 6. Si quis negaverit, confessionem sacramentalem vel institutam vel ad salutem necessariam esse iure divino;[1] aut dixerit, modum secrete confitendi soli sacerdoti, quem Ecclesia catholica ab initio semper observavit et observat, alienum esse ab institutione et mandato Christi, et inventum esse humanum: anathema sit [*cf.* **1679-1684*].

1707 Can. 7. Si quis dixerit, in sacramento paenitentiae ad remissionem peccatorum necessarium non esse iure divino confiteri omnia et singula peccata mortalia, quorum memoria cum debita et diligenti praemeditatione habeatur, etiam occulta, et quae sunt contra duo ultima decalogi praecepta, et circumstantias, quae peccati speciem mutant; sed eam confessionem tantum esse utilem ad erudiendum et consolandum paenitentem, et olim observatam fuisse tantum ad satisfactionem canonicam imponendam; aut dixerit, eos, qui omnia peccata confiteri student, nihil relinquere velle divinae misericordiae ignoscendum; aut demum non licere confiteri peccata venialia:[1] anathema sit [*cf. ut supra*].

1708 Can. 8. Si quis dixerit, confessionem omnium peccatorum, qualem Ecclesia servat, esse impossibilem, et traditionem humanam a piis abolendam; aut ad eam non teneri omnes et singulos utriusque sexus Christi fideles iuxta magni Concilii Lateranensis constitutionem, semel in anno, et ob id suadendum esse Christi fidelibus, ut non confiteantur tempore Quadragesimae: anathema sit [*cf.* **1682s*].

1709 Can. 9. Si quis dixerit, absolutionem sacramentalem sacerdotis non esse actum iudicialem, sed nudum ministerium pronuntiandi et declarandi, remissa esse peccata confitenti, modo tantum credat se esse absolutum, aut[1] sacerdos non serio, sed ioco absolvat; aut dixerit non requiri confessionem paenitentis, ut sacerdos ipsum absolvere possit: anathema sit [*cf.* **1685 1462*].

1710 Can. 10. Si quis dixerit, sacerdotes, qui in peccato mortali sunt, potestatem ligandi et solvendi non habere; aut non solos sacerdotes esse ministros absolutionis, sed omnibus et singulis Christi fidelibus esse dictum: «Quaecum-

***1706** [1] Cf. M Lutero, *Contra malignum Eccii iudicium ... defensio* (1519), art. 7 (ed. di Weimar 2, 645), G. Calvino, *Institutio religionis Christianae* ([2]1539) 9, n. 22 (CpRef 29, 700).

***1707** [1] Cf. M. Lutero, *Confitendi ratio* (1520) 9 (ed. di Weimar 6, 163s). Cf. anche la censura di Parigi dell'articolo di Lutero (1521), Tit. III sulla confessione, prop 5-6 (ed di Weimar 8, 278s)

mediante la quale ciascuno crede che gli sono rimessi i peccati per mezzo del Cristo, sia anatema [*cf.* **1673 1675*].

Can. 5. Se qualcuno dirà che quella contrizione preparata con l'esame, 1705
la ricapitolazione e la detestazione dei peccati, per cui uno ripensa alla propria vita nell'amarezza della propria anima [*Is 38,15*], riflette sulla gravità, moltitudine, bruttezza dei suoi peccati, sulla perdita della beatitudine eterna e sull'eterna dannazione meritata, col proposito di una vita migliore, non è un dolore vero e utile, e non prepara alla grazia, ma rende l'uomo ipocrita e ancor più peccatore; e che, infine, essa è un dolore imposto, non libero e volontario, sia anatema [*cf.* **1676 1456*].

Can. 6. Se qualcuno negherà che la confessione sacramentale sia stata 1706
istituita, o sia necessaria alla salvezza di diritto divino;[1] o dirà che il modo di confessarsi segretamente al solo sacerdote, che la chiesa cattolica ha sempre osservato fin dalle origini e osserva ancora, è estraneo all'istituzione e al comando del Cristo e non è che un'invenzione umana, sia anatema [*cf.* **1679-1684*].

Can. 7. Se qualcuno dirà che nel sacramento della penitenza per ottene- 1707
re la remissione dei peccati non è necessario di diritto divino confessare tutti e singoli i peccati mortali che si ricordano dopo debito e diligente esame, anche quelli segreti e commessi contro i due ultimi precetti del decalogo, o che non è necessario confessare le circostanze che cambiano la specie del peccato; o dirà che una tale confessione è utile soltanto a istruire e consolare il penitente, e che un tempo fu osservata solo per imporre la penitenza canonica; o affermerà che quelli che si sforzano di confessare tutti i peccati non vogliono lasciare nulla al perdono della divina misericordia; o, infine, che non è lecito confessare i peccati veniali,[1] sia anatema [*cf. come sopra*].

Can. 8. Se qualcuno dirà che la confessione di tutti i peccati, come è pra- 1708
ticata dalla chiesa cattolica, è impossibile, e che si tratta di una tradizione umana, che le persone pie devono abolire; o che a essa non sono tenuti, una volta all'anno, tutti e singoli i fedeli dell'uno e dell'altro sesso, secondo la costituzione del grande concilio Lateranense e che, perciò, bisogna dissuadere i fedeli dal confessarsi in tempo di quaresima, sia anatema [*cf.* **1682s*].

Can. 9. Se qualcuno dirà che l'assoluzione sacramentale del sacerdote 1709
non è un atto giudiziario, ma un semplice ministero consistente nel pronunciare e dichiarare che i peccati sono stati rimessi al penitente, a condizione soltanto che si creda assolto, anche[1] se il sacerdote non lo assolve seriamente, ma per ischerzo; o se qualcuno dirà che non si richiede la confessione del penitente, perché il sacerdote lo possa assolvere, sia anatema [*cf.* **1685 1462*].

Can. 10. Se qualcuno dirà che i sacerdoti in peccato mortale non hanno 1710
il potere di legare e di sciogliere, o che non i soli sacerdoti sono ministri dell'assoluzione, ma che a tutti e singoli i fedeli cristiani è stato detto: «Tutto

***1709** [1] Leggi anche «etiamsi» («anche se»; cf. E. David, in RömQ 34[1926] 75-82, SGTr 7, 358, nota 3), nello schema (cap 10, TheiTr 1, 592a) c'è: «... credat, se esse absolutum, *etiam si contritus non sit* aut sacerdos non serio, sed ioco absolvat» («... creda di essere assolto, *anche se non prova contrizione* o il sacerdote assolva non sul serio, ma per gioco»)

que ligaveritis super terram, erunt ligata et in caelo, et quaecumque solveritis super terram, erunt soluta et in caelo» [*Mt 18,18*]; et «Quorum remiseritis peccata, remittuntur eis, et quorum retinueritis, retenta sunt» [*Io 20,23*], quorum verborum virtute quilibet[1] absolvere possit peccata, publica quidem per correptionem dumtaxat, si correptus acquieverit, secreta vero per spontaneam confessionem: anathema sit [*cf.* **1684*].

1711 Can. 11. Si quis dixerit, episcopos non habere ius reservandi sibi casus, nisi quoad externam politiam, atque ideo casuum reservationem non prohibere, quominus sacerdos a reservatis vere absolvat: anathema sit [*cf.* **1687*]

1712 Can. 12. Si quis dixerit, totam poenam simul cum culpa remitti semper a Deo, satisfactionemque paenitentium non esse aliam quam fidem, qua apprehendunt Christum pro eis satisfecisse: anathema sit [*cf.* **1689*].

1713 Can. 13. Si quis dixerit, pro peccatis, quoad poenam temporalem, minime Deo per Christi merita satisfieri poenis ab eo inflictis et patienter toleratis vel a sacerdote iniunctis, sed neque sponte susceptis, ut ieiuniis, orationibus, eleemosynis vel aliis etiam pietatis operibus, atque ideo optimam paenitentiam esse tantum novam vitam: anathema sit [*cf* **1690-1692*].

1714 Can. 14. Si quis dixerit, satisfactiones, quibus paenitentes per Christum Iesum peccata redimunt, non esse cultus Dei, sed traditiones hominum, doctrinam de gratia et verum Dei cultum atque ipsum beneficium mortis Christi obscurantes: anathema sit [*cf.* **1692*].

1715 Can. 15. Si quis dixerit, claves Ecclesiae esse datas tantum ad solvendum, non etiam ad ligandum, et propterea sacerdotes, dum imponunt poenas confitentibus, agere contra finem clavium et contra institutionem Christi; et fictionem esse, quod, virtute clavium sublata poena aeterna, poena temporalis plerumque exsolvenda remaneat: anathema sit [*cf.* **1692*].

Canones de extrema unctione

1716 Can. 1. Si quis dixerit, extremam unctionem non esse vere et proprie sacramentum a Christo Domino nostro institutum [*cf. Mc 6,13*] et a beato Iacobo Apostolo promulgatum [*cf. Iac 5,14s*], sed ritum tantum acceptum a Patribus,[1] aut figmentum humanum: anathema sit [*cf* **1695 1699*].

1717 Can. 2. Si quis dixerit, sacram infirmorum unctionem non conferre gratiam, nec remittere peccata, nec alleviare infirmos, sed iam cessasse, quasi olim tantum fuerit gratia curationum: anathema sit [*cf.* **1699 1696*].

**1710 [1] Cf M Lutero, *Grund und Ursach aller Artikel D. Martin Luthers* (ed di Weimar 7, 380-385); *De captivitate Babylonica Ecclesiae*· De sacramento paenitentiae (ed. di Weimar 6, 547).

quello che legherete sopra la terra sarà legato anche in cielo e tutto quello che scioglierete sopra la terra sarà sciolto anche in cielo» [*Mt 18,18*]; e: «A chi rimetterete i peccati, saranno rimessi, e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi» [*Gv 20,23*], e affermerà che in virtù di queste parole chiunque[1] può perdonare i peccati, quelli pubblici con la sola correzione, se il peccatore vi si sottomette, quelli segreti con una confessione spontanea, sia anatema [*cf.* **1684*].

Can. 11. Se qualcuno dirà che i vescovi non hanno il diritto di riservarsi dei casi, se non in ciò che riguarda la disciplina esterna e che, quindi, la riserva dei casi non impedisce che il sacerdote possa assolvere validamente dai casi riservati, sia anatema [*cf.* **1687*]. 1711

Can. 12. Se qualcuno dirà che Dio rimette sempre la pena insieme alla colpa, e che la soddisfazione dei penitenti non è altro che la fede, mediante la quale apprendono che Cristo ha soddisfatto per loro, sia anatema [*cf.* **1689*]. 1712

Can. 13. Se qualcuno dirà che per quanto riguarda la pena temporale dei peccati non si soddisfa affatto a Dio, grazie ai meriti di Cristo, con le pene da lui inflitte e pazientemente tollerate, o imposte dal sacerdote, ma neppure con quelle scelte spontaneamente, come i digiuni, le preghiere, le elemosine, o anche altre opere di pietà; e che, perciò, la miglior penitenza è soltanto una vita nuova, sia anatema [*cf.* **1690-1692*]. 1713

Can. 14. Se qualcuno dirà che le soddisfazioni con cui i penitenti per mezzo di Gesù Cristo cercano di riscattare i peccati non sono atti di culto, ma tradizioni umane che oscurano la dottrina della grazia, il vero culto di Dio e lo stesso beneficio della morte del Cristo, sia anatema [*cf.* **1692*]. 1714

Can. 15. Se qualcuno dirà che le chiavi sono state date alla chiesa solo per sciogliere e non anche per legare e che di conseguenza i sacerdoti, imponendo delle penitenze a quelli che si confessano, agiscono contro quello che è lo scopo del potere delle chiavi e contro l'istituzione del Cristo; e dirà che è una menzogna affermare che, rimessa la pena eterna per il potere delle chiavi, rimane ancora, nella maggior parte dei casi, la pena temporale da scontare, sia anatema [*cf.* **1692*]. 1715

Canoni sul sacramento dell'estrema unzione

Can. 1. Se qualcuno dirà che l'estrema unzione non è un vero e proprio sacramento, istituito da nostro Signore Gesù Cristo [*cf. Mc 6,13*] e promulgato dal beato Giacomo apostolo [*cf. Gc 5,14s*], ma solo un rito tramandato dai padri[1] o una invenzione umana, sia anatema [*cf.* **1695 1699*]. 1716

Can. 2. Se qualcuno dirà che l'unzione sacra degli infermi non conferisce la grazia, non rimette i peccati e non allevia i malati, ma che ormai ha cessato di esistere, quasi che un tempo non fosse nient'altro che la grazia delle guarigioni, sia anatema [*cf.* **1699 1696*]. 1717

**1716 [1] Cf. F. Melantone, *Apologia Confessionis Augustanae*, 13 (BekSchELK 293 / CpRef 27, 570), G. Calvino, *Institutio religionis Christianae*, 19, n. 18-21 (CpRef 29, 1078-1081).

1718 Can. 3. Si quis dixerit, extremae unctionis ritum et usum, quem observat sancta Romana Ecclesia, repugnare sententiae beati Iacobi Apostoli, ideoque eum mutandum, posseque a Christianis absque peccato contemni: anathema sit [*cf.* **1699*].

1719 Can. 4. Si quis dixerit, presbyteros Ecclesiae, quos beatus Iacobus adducendos esse ad infirmum inungendum hortatur, non esse sacerdotes ab episcopo ordinatos, sed aetate seniores in quavis communitate, ob idque proprium extremae unctionis ministrum non esse solum sacerdotem: anathema sit [*cf.* **1697*].

PIUS IV: 25 Dec. 1559 – 9 Dec. 1565

1725-1734: Sessio XXI, 16 Iul. 1562: Doctrina et canones de communione sub utraque specie et parvulorum

Il 6 giugno 1562 si iniziò a discutere sulla modalità della comunione ossia sulla comunione sotto una sola specie e sulla comunione dei fanciulli (SGTr 8, 528ss / TheiTr 2, 7ss); vedi un sommario dei «voti» in SGTr 8, 614ss e TheiTr 2, 35ss. Il 24 giugno fu presentato uno schema di 4 canoni su come ricevere l'eucaristia e di due articoli sulla concessione del calice ai laici (SGTr 8, 618 / TheiTr 2, 39) Si aggiunse uno schema sulla dottrina (SGTr 8,653s / TheiTr 2, 45s), che fu poi rielaborato (SGTr 8, 685) Anche i canoni furono riformulati. Nella sessione 21ª fu portato un decreto in cui rimaneva indecisa la questione della concessione del calice ai laici; dopo che la problematica fu di nuovo dibattuta, i sinodali alla fine rinunciarono a una dichiarazione e nella sessione 22ª (17 sett. 1562) approvarono il decreto sulla concessione del calice (*1760) in cui la decisione veniva rimessa al papa. – *Ed.*: SGTr 8, 698-700 / RiTr 109-111 / MaC 33, 121E-123E / COD 726s.

Prooemium

1725 Sacrosancta oecumenica et generalis Tridentina Synodus ..., cum de tremendo et sanctissimo Eucharistiae sacramento varia diversis in locis errorum monstra nequissimi daemonis artibus circumferantur, ob quae in nonnullis provinciis multi a catholicae Ecclesiae fide atque obedientia videantur discessisse: censuit, ea, quae ad communionem sub utraque specie et parvulorum pertinent, hoc loco exponenda esse. Quapropter cunctis Christifidelibus interdicit, ne posthac de iis aliter vel credere vel docere vel praedicare audeant, quam est iis decretis explicatum atque definitum.

Can. 3. Se qualcuno dirà che il rito e l'uso dell'estrema unzione, così come lo pratica la santa chiesa romana, è in contrasto con quanto afferma il beato Giacomo apostolo e che, quindi, deve essere cambiato e che può essere tranquillamente disprezzato dai cristiani senza per questo peccare, sia anatema [*cf.* **1699*]. 1718

Can. 4. Se qualcuno dirà che i presbiteri della chiesa, che il beato Giacomo apostolo raccomanda di chiamare per l'unzione del malato, non sono i sacerdoti ordinati dal vescovo, ma gli anziani di ogni comunità e che perciò ministro proprio dell'estrema unzione non è solo il sacerdote, sia anatema [*cf.* **1697*]. 1719

MARCELLO II: 9 aprile – 1° maggio 1555
PAOLO IV: 23 maggio 1555 – 18 agosto 1559

(Per non interrompere la serie dei documenti tridentini, un documento estraneo al concilio di questo papa viene riportato al *1880).

Continuazione e conclusione del concilio di TRENTO sotto PIO IV

PIO IV: 25 dic. 1559 – 9 dic. 1565

1725-1734: Sessione 21ª, 16 luglio 1562: Dottrina e canoni sulla comunione sotto le due specie e la comunione dei fanciulli

Proemio

Il sacrosanto concilio Tridentino, ecumenico e generale ..., visto che per i subdoli artifici del demonio circolano in diversi luoghi errori mostruosi sull'adorabile e santissimo sacramento dell'eucaristia, talché in alcune province sembrano avere allontanato molti dalla fede e dall'obbedienza della chiesa cattolica, ha creduto bene di esporre in questa sede le verità relative alla comunione sotto le due specie e a quella dei fanciulli. Per questa ragione esso proibisce a tutti i fedeli cristiani, d'ora in poi, di credere, insegnare, predicare, su questi argomenti, diversamente da quanto è stato spiegato e definito con questi decreti. 1725

Cap. 1. Laicos et clericos non conficientes non adstringi iure divino ad communionem sub utraque specie

1726 Itaque sancta ipsa Synodus a Spiritu Sancto, qui Spiritus est sapientiae et intellectus, Spiritus consilii et pietatis [*cf. Is 11,2*], edocta atque ipsius Ecclesiae iudicium et consuetudinem secuta, declarat ac docet, nullo divino praecepto laicos et clericos non conficientes obligari ad Eucharistiae sacramentum sub utraque specie sumendum, neque ullo pacto salva fide dubitari posse, quin illis alterius speciei communio ad salutem sufficiat.

1727 Nam etsi Christus Dominus in ultima Coena venerabile hoc sacramentum in panis et vini speciebus instituit et Apostolis tradidit [*cf. Mt 26,26-29; Mc 14,22-25; Lc 22,19s; 1Cor 11,24s*]: non tamen illa institutio et traditio eo tendunt, ut omnes Christi fideles statuto Domini ad utramque speciem accipiendam adstringantur [*can. 1 et 2*].

Sed neque ex sermone illo apud Ioannem sexto recte colligitur, utriusque speciei communionem a Domino praeceptam esse [*can. 3*], utcumque iuxta varias sanctorum Patrum et Doctorum interpretationes intelligatur. Namque qui dixit: «Nisi manducaveritis carnem Filii hominis, et biberitis eius sanguinem, non habebitis vitam in vobis» [*Io 6,54*], dixit quoque: «Si quis manducaverit ex hoc pane, vivet in aeternum» [*Io 6,52*]. Et qui dixit: «Qui manducat meam carnem, et bibit meum sanguinem, habet vitam aeternam» [*Io 6,55*], dixit etiam: «Panis, quem ego dabo, caro mea est pro mundi vita» [*Io 6,52*]; et denique qui dixit: «Qui manducat meam carnem, et bibit meum sanguinem, in me manet, et ego in illo» [*Io 6,57*], dixit nihilominus: «Qui manducat hunc panem, vivet in aeternum» [*Io 6,58*].

Cap. 2. Ecclesiae potestas circa dispensationem sacramenti Eucharistiae

1728 Praeterea declarat, hanc potestatem perpetuo in Ecclesia fuisse, ut in sacramentorum dispensatione, salva illorum substantia, ea statueret vel mutaret, quae suscipientium utilitati seu ipsorum sacramentorum venerationi, pro rerum, temporum et locorum varietate, magis expedire iudicaret. Id autem Apostolus non obscure visus est innuisse, cum ait: «Sic nos existimet homo ut ministros Christi et dispensatores mysteriorum Dei» [*1Cor 4,1*]; atque ipsum quidem hac potestate usum esse, satis constat, cum in multis aliis, tum in hoc ipso sacramento, cum ordinatis nonnullis circa eius usum, «Cetera», inquit, «cum venero, disponam» [*1Cor 11,34*].

Quare agnoscens sancta mater Ecclesia hanc suam in administratione sacramentorum auctoritatem, licet ab initio christianae religionis non infrequens utriusque speciei usus fuisset, tamen progressu temporis latissime iam mutata illa consuetudine, gravibus et iustis causis adducta, hanc consuetudinem sub altera specie communicandi approbavit et pro lege habendam decrevit, quam reprobare aut sine ipsius Ecclesiae auctoritate pro libito mutare non licet [*can. 2*].

Cap. 1. I laici e chierici non celebranti non sono obbligati per disposizione divina a comunicarsi sotto le due specie

Lo stesso santo sinodo, istruito dallo Spirito Santo, che è spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di timore del Signore [*cf. Is 11,2*], e attenendosi al giudizio e all'uso della stessa chiesa, dichiara e insegna che nessun precetto divino obbliga i laici e i chierici non celebranti a ricevere il sacramento dell'eucaristia sotto le due specie, e che non si può assolutamente mettere in dubbio (senza pericolo per la fede) che, per la loro salvezza, basti la comunione sotto l'una e l'altra specie. 1726

Infatti, anche se Cristo Signore, nell'ultima cena istituì e diede agli apostoli questo venerabile sacramento sotto le specie del pane e del vino [*cf. Mt 26,26-29; Mc 14,22-25; Lc 22,19s; 1Cor 11,24s*], tuttavia quella istituzione e quella consegna non vuole significare che tutti i fedeli, per precetto del Signore, siano obbligati a ricevere entrambe le specie [*cann. 1 e 2*]. 1727

Ma neppure dal discorso del cap. VI di Giovanni, comunque debba intendersi, secondo le varie interpretazioni dei santi padri e dottori, si può dedurre che la comunione sotto le due specie sia comandata dal Signore [*can. 3*]. Infatti, chi disse: «Se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita» [*Gv 6,54*], disse pure: «Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno» [*Gv 6,52*]. E chi disse: «Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, ha la vita eterna» [*Gv 6,55*], disse anche: «E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo» [*Gv 6,52*]; e infine chi affermò: «Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui» [*Gv 6,57*], disse anche: «Chi mangia questo pane vivrà in eterno» [*Gv 6,58*].

Cap. 2. Il potere della chiesa nell'amministrazione del sacramento dell'eucaristia

Il concilio dichiara, inoltre, che la chiesa ha sempre avuto il potere di stabilire e modificare nell'amministrazione dei sacramenti, fatta salva la loro sostanza, quegli elementi che ritenesse più utili per chi li riceve o per la venerazione degli stessi sacramenti, a seconda delle diversità delle circostanze, dei tempi e dei luoghi. E ciò l'apostolo sembra chiaramente indicare quando dice: «Ognuno ci consideri come ministri di Cristo e amministratori dei misteri di Dio» [*1Cor 4,1*]. Ed è abbastanza noto che egli stesso si è servito di questo potere in molte altre circostanze, ma anche in relazione a questo stesso sacramento, quando, dopo aver dato alcune disposizioni circa la sua pratica, aggiunge: «Quanto alle altre cose, le sistemerò alla mia venuta» [*1Cor 11,34*]. 1728

Anche se all'inizio della religione cristiana l'uso delle due specie era stato frequente, col passare del tempo, tuttavia, quella consuetudine si era già modificata in moltissimi luoghi. Di conseguenza la santa madre chiesa, consapevole della sua autorità nell'amministrazione dei sacramenti, spinta da gravi e giusti motivi, approvò la consuetudine di comunicare sotto una sola specie e decretò che fosse una legge vera e propria, che non è lecito riprovare o cambiare a piacere, senza l'intervento dell'autorità della stessa chiesa [*can. 2*].

Cap. 3. Totum et integrum Christum ac verum sacramentum sub qualibet specie sumi

1729 Insuper declarat, quamvis Redemptor noster, ut antea dictum est, in suprema illa Coena hoc sacramentum in duabus speciebus instituerit et Apostolis tradiderit: tamen fatendum esse, etiam sub altera tantum specie totum atque integrum Christum verumque sacramentum sumi, ac propterea, quod ad fructum attinet, nulla gratia necessaria ad salutem eos defraudari, qui unam speciem solam accipiunt [*can. 3*].

Cap. 4. Parvulos non obligari ad communionem sacramentalem

1730 Denique eadem sancta Synodus docet, parvulos usu rationis carentes nulla obligari necessitate ad sacramentalem Eucharistiae communionem [*can. 4*], siquidem per baptismi lavacrum regenerati [*cf. Tt 3,5*] et Christo incorporati adeptam iam filiorum Dei gratiam in illa aetate amittere non possunt.

Neque ideo tamen damnanda est antiquitas, si eum morem in quibusdam locis aliquando servavit. Ut enim sanctissimi illi Patres sui facti probabilem causam pro illius temporis ratione habuerunt, ita certe eos nulla salutis necessitate id fecisse sine controversia credendum est.

Canones de communione sub utraque specie et parvulorum

1731 Can. 1. Si quis dixerit, ex Dei praecepto vel ex necessitate salutis omnes et singulos Christi fideles utramque speciem sanctissimi Eucharistiae sacramenti sumere debere: anathema sit [*cf. *1726s*].

1732 Can. 2. Si quis dixerit, sanctam Ecclesiam catholicam non iustis causis et rationibus adductam fuisse, ut laicos atque etiam clericos non conficientes sub una panis tantummodo specie communicaret, aut in eo errasse: anathema sit [*cf. *1728*].

1733 Can. 3. Si quis negaverit, totum et integrum Christum, omnium gratiarum fontem et auctorem, sub una panis specie sumi, quia, ut quidam falso asserunt, non secundum ipsius Christi institutionem sub utraque specie sumatur: anathema sit [*cf. *1726s*].

1734 Can. 4. Si quis dixerit, parvulis, antequam ad annos discretionis pervenerint, necessariam esse Eucharistiae communionem: anathema sit [*cf. *1730*].

Cap. 3. Sotto ognuna delle due specie si riceve il Cristo tutto e integro e il vero sacramento

Il concilio dichiara, inoltre, che quantunque il nostro Redentore, come è stato già detto, nell'ultima cena abbia istituito e distribuito agli apostoli questo sacramento sotto le due specie, tuttavia bisogna confessare che anche sotto una sola specie si riceve il Cristo tutto e integro e il vero sacramento, e, di conseguenza, per quanto riguarda il frutto, nessuna grazia necessaria alla salvezza è negata a quelli che ricevono una sola specie [*can. 3*]. 1729

Cap. 4. I bambini non sono obbligati alla comunione sacramentale

Infine lo stesso santo sinodo insegna che i bambini che non hanno l'uso della ragione, non sono obbligati da nessuna necessità alla comunione sacramentale dell'eucaristia [*can. 4*]. Rigenerati, infatti, dal lavacro del battesimo [*cf. Tt 3,5*] e incorporati a Cristo, non possono a quell'età, perdere la grazia di figli di Dio, che hanno acquistato. 1730

Non si deve tuttavia condannare l'antichità, se in qualche luogo ha talora osservato quest'uso. Come, infatti, quei padri santissimi dovettero avere un motivo plausibile, a causa della situazione di quei tempi, per agire così, con altrettanta certezza bisogna credere che hanno agito in tal modo, senza che ciò fosse necessario alla salvezza.

Canoni sulla comunione sotto le due specie e sulla comunione dei fanciulli

Can. 1. Se qualcuno dirà che tutti e singoli i fedeli cristiani devono ricevere l'una e l'altra specie del santissimo sacramento dell'eucaristia per divino precetto o perché sia necessario alla salvezza: sia anatema [*cf. *1726s*]. 1731

Can. 2. Chi dirà che la santa chiesa cattolica non è stata indotta da giuste cause e ragioni a dare la comunione ai laici e ai sacerdoti non celebranti sotto una specie soltanto o che in ciò essa ha errato: sia anatema [*cf. *1728*]. 1732

Can. 3. Se qualcuno negherà che sotto la sola specie del pane si riceve il Cristo, fonte e autore di tutte le grazie, tutto e integro, perché, come alcuni falsamente sostengono, non è ricevuto sotto entrambe le specie, secondo l'istituzione dello stesso Cristo: sia anatema [*cf. *1726s*]. 1733

Can. 4. Se qualcuno dirà che la comunione eucaristica è necessaria ai bambini anche prima che abbiano raggiunto l'età di ragione: sia anatema [*cf. *1730*]. 1734

1738-1760: Sessio XXII, 17 Sept. 1562

a) Doctrina et canones de ss. Missae sacrificio

I teologi del concilio avevano iniziato a esaminare asserti eretici sulla messa e sul sacramento dell'ordine nell'agosto 1547 a Bologna (SGTr 6, 321-391); le fonti principali erano le opere riportate al *1600°. A Trento nel dic. 1551 i teologi continuarono questo lavoro (SGTr 7, 375ss). Nel genn. 1552 furono elaborati schemi dei canoni e della dottrina sulla messa e il sacramento dell'ordine (SGTr 7, 460s 483-489), la loro discussione però non ▷

Prooemium

1738 Sacrosancta oecumenica et generalis Tridentina Synodus ..., ut vetus, absoluta atque omni ex parte perfecta de magno Eucharistiae mysterio in sancta catholica Ecclesia fides atque doctrina retineatur et in sua puritate, propulsatis erroribus atque haeresibus, conservetur: de ea, quatenus verum et singulare sacrificium est, Spiritus Sancti illustratione edocta, haec, quae sequuntur, docet, declarat et fidelibus populis praedicanda decernit.

Cap. 1. De institutione sacrosancti Missae sacrificii

1739 Quoniam sub priori Testamento (teste Apostolo Paulo) propter Levitici sacerdotii imbecillitatem consummatio non erat, oportuit (Deo Patre misericordiarum ita ordinante) sacerdotem alium «secundum ordinem Melchisedech» [*Ps 109,4; Hb 5,6.10; 7,11.17; cf. Gn 14,18*] surgere, Dominum nostrum Iesum Christum, qui posset omnes, quotquot sanctificandi essent, consummare [*cf. Hb 10,14*] et ad perfectum adducere.

1740 Is igitur Deus et Dominus noster, etsi semel se ipsum in ara crucis, morte intercedente, Deo Patri oblaturus erat [*cf. Hb 7,27*], ut aeternam *illis* [illic] redemptionem operaretur: quia tamen per mortem sacerdotium eius exstinguendum non erat [*cf. Hb 7,24*],
in Coena novissima, «qua nocte tradebatur» [*1Cor 11,23*],
ut dilectae sponsae suae Ecclesiae visibile (sicut hominum natura exigit) relinqueret sacrificium, quo cruentum illud semel in cruce peragendum repraesentaretur eiusque memoria in finem usque saeculi permaneret, atque illius salutaris virtus in remissionem eorum, quae a nobis quotidie committuntur, peccatorum applicaretur:
sacerdotem secundum ordinem Melchisedech se in aeternum [*cf. Ps 109,4; Hb 5,6; 7,17*] constitutum declarans,
corpus et sanguinem suum sub speciebus panis et vini Deo Patri obtulit ac sub earundem rerum symbolis Apostolis (quos tunc Novi Testamenti sacerdotes constituebat), ut sumerent, tradidit, et eisdem eorumque in sacerdotio successoribus, ut offerrent, praecepit per haec verba: «Hoc facite in meam commemorationem» [*Lc 22,19; 1Cor 11,24*], etc., uti semper catholica Ecclesia intellexit et docuit [*can. 2*].

1738-1760: Sessione 22ª, 17 sett. 1562

a) Dottrina e canoni sul sacrificio della messa

poté essere condotta a termine, giacché il concilio fu sospeso. Solo il 19 luglio 1562 fu ripreso questo tema con la presentazione di 13 articoli sulla messa (SGTr 8, 719 / TheiTr 2, 58). Il 6 agosto e il 5 sett. furono presentati nuovi schemi (SGTr 8, 751-755 909-912 / TheiTr 2, 74-76 116-118). – *Ed.*: SGTr 8, 959-962 / RiTr 124-127 / MaC 33, 128C-132B / HaC 10, 126A-129E / COD 732-736.

Premessa

Il sacrosanto concilio Tridentino, ecumenico e generale ..., perché nella 1738
chiesa cattolica sia custodita la fede antica, completa e sotto ogni riguardo perfetta nel grande mistero dell'eucaristia e sia conservata nella sua purezza tale dottrina di fronte agli errori e alle eresie: su di essa, poiché è vero e singolare sacrificio, illuminato dallo Spirito Santo, insegna, dichiara e ordina di predicare ai popoli cristiani quanto segue.

Cap. 1. L'istituzione del sacrificio della messa

Poiché sotto l'antica alleanza (secondo la testimonianza dell'apostolo 1739
Paolo), per l'insufficienza del sacerdozio levitico, non era possibile la perfezione, fu necessario, e così dispose Dio, padre di misericordia, che sorgesse un altro sacerdote «secondo l'ordine di Melchisedech» [*Sal 110,4; Eb 5,6.10; 7,11.17; cf. Gn 14,18*], il Signore nostro Gesù Cristo, che potesse condurre ad ogni perfezione tutti quelli che dovevano essere santificati [*cf. Eb 10,14*].

Questo Dio e Signore nostro, dunque, anche se si sarebbe immolato a 1740
Dio padre una sola volta morendo sull'altare della croce [*cf. Eb 7,27*] per compiere *per loro* [ivi] una redenzione eterna, poiché, tuttavia, il suo sacerdozio non doveva estinguersi con la morte [*cf. Eb 7,24*],
nell'ultima cena, «la notte in cui fu tradito» [*1Cor 11,23*],
per lasciare alla chiesa, sua amata sposa, un sacrificio visibile (come esige l'umana natura), con cui venisse significato quello cruento che avrebbe offerto una volta per tutte sulla croce, prolungandone la memoria fino alla fine del mondo, e applicando la sua efficacia salvifica alla remissione dei nostri peccati quotidiani:
egli dunque, proclamandosi sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedech [*cf. Sal 110,4; Eb 5,6; 7,17*],
offrì a Dio padre il suo corpo e il suo sangue sotto le specie del pane e del vino e sotto gli stessi simboli lo diede, perché lo prendessero, agli apostoli (che in quel momento costituiva sacerdoti della nuova alleanza) e comandò a essi e ai loro successori nel sacerdozio che l'offrissero, con queste parole: «Fate questo in memoria di me» [*Lc 22,19; 1Cor 11,24*], ecc., come la chiesa cattolica ha sempre creduto e insegnato [*can 2*].

1741 Nam celebrato veteri Pascha, quod in memoriam exitus de Aegypto multitudo filiorum Israël immolabat [*cf. Ex 12*], novum instituit Pascha, se ipsum ab Ecclesia per sacerdotes sub signis visibilibus immolandum in memoriam transitus sui ex hoc mundo ad Patrem, quando per sui sanguinis effusionem nos redemit «eripuitque de potestate tenebrarum et in regnum suum transtulit» [*Col 1,13*].

1742 Et haec quidem illa munda oblatio est, quae nulla indignitate aut malitia offerentium inquinari potest, quam Dominus per Malachiam nomini suo, quod magnum futurum esset in gentibus, in omni loco mundam offerendam praedixit [*cf. Mal 1,11*], et quam non obscure innuit Apostolus Paulus Corinthiis scribens, cum dicit, non posse eos, qui participatione mensae daemoniorum polluti sint, mensae Domini participes fieri [*cf. 1Cor 10,21*], per mensam altare utrobique intelligens. Haec denique illa est, quae per varias sacrificiorum, naturae et Legis tempore [*cf. Gn 4,4; 8,20, 12,8; 22,1-19; Ex: passim*], similitudines figurabatur, utpote quae bona omnia per illa significata veluti illorum omnium consummatio et perfectio complectitur.

Cap. 2. Sacrificium visibile esse propitiatorium pro vivis et defunctis

1743 Et quoniam in divino hoc sacrificio, quod in Missa peragitur, idem ille Christus continetur et incruente immolatur, qui in ara crucis semel se ipsum cruente obtulit [*cf. Hb 9,14.27s*]: docet sancta Synodus, sacrificium istud vere propitiatorium esse [*can. 3*], per ipsumque fieri, ut, si cum vero corde et recta fide, cum metu ac reverentia, contriti ac paenitentes ad Deum accedamus, «misericordiam consequamur et gratiam inveniamus in auxilio opportuno» [*Hb 4,16*]. Huius quippe oblatione placatus Dominus, gratiam et donum paenitentiae concedens, crimina et peccata etiam ingentia dimittit. Una enim eademque est hostia, idem nunc offerens sacerdotum ministerio, qui se ipsum tunc in cruce obtulit, sola offerendi ratione diversa.

Cuius quidem oblationis (cruentae, inquam) fructus per hanc incruentam uberrime percipiuntur: tantum abest, ut illi per hanc quovis modo derogetur [*can. 4*]. Quare non solum pro fidelium vivorum peccatis, poenis, satisfactionibus et aliis necessitatibus, sed et pro defunctis in Christo, nondum ad plenum purgatis, rite iuxta Apostolorum traditionem offertur [*can. 3*].

Cap. De Missis in honorem Sanctorum

1744 Et quamvis in honorem et memoriam Sanctorum nonnullas interdum Missas Ecclesia celebrare consueverit, non tamen illis sacrificium offerri docet, sed Deo soli, qui illos coronavit [*can. 5*]. Unde «nec sacerdos dicere so-

Celebrata, infatti, l'antica Pasqua, che la moltitudine dei figli di Israele immolava in ricordo dell'uscita dall'Egitto [*cf. Es 12*], istituì la nuova Pasqua, e cioè se stesso, che doveva essere immolato dalla chiesa per mezzo dei suoi sacerdoti sotto segni visibili, in memoria del suo passaggio da questo mondo al Padre, quando ci ha redento con l'effusione del suo sangue, ci «ha liberati dal potere delle tenebre e trasferiti nel suo regno» [*Col 1,13*]. 1741

Ed è questa quell'offerta pura, che non può essere contaminata dall'indegnità o dalla malizia di chi la offre, che il Signore per bocca di Malachia ha predetto che sarebbe stata offerta in ogni luogo, pura, al suo nome che sarebbe stato grande fra le genti [*cf. Mal 1,11*]; e a questa offerta allude chiaramente l'apostolo Paolo, scrivendo ai Corinti, quando dice che non possono partecipare della mensa del Signore quelli che si sono contaminati partecipando alla mensa dei demoni [*cf. 1Cor 10,21*], intendendo in entrambi i casi per mensa l'altare. Questa, finalmente, è quella che al tempo della natura e della legge [*cf. Gn 4,4; 8,20; 12,8; 22,1-19; Es passim*], era raffigurata da diversi tipi di sacrifici: essa che raccoglie in sé tutti i beni significati da quei sacrifici, come perfezionamento e compimento di tutti quelli. 1742

Cap. 2. Il sacrificio visibile come mezzo di propiziazione per vivi e defunti

E poiché in questo divino sacrificio, che si compie nella messa, è contenuto e immolato in modo incruento lo stesso Cristo, che si offerse una sola volta in modo cruento sull'altare della croce [*cf. Eb 9,14.27s*], il santo sinodo insegna che questo sacrificio è veramente propiziatorio [*can. 3*], e che per mezzo di esso, se con cuore sincero e retta fede, con timore e rispetto, ci accostiamo a Dio contriti e pentiti, possiamo «ricevere misericordia e trovare grazia ed essere aiutati al momento propizio» [*Eb 4,16*]. Placato, infatti, da questa offerta, il Signore, concedendo la grazia e il dono della penitenza, perdona i peccati e le colpe, anche le più gravi. Si tratta, infatti, di una sola e identica vittima e lo stesso Gesù la offre ora per il ministero dei sacerdoti, egli che un giorno offrì se stesso sulla croce: diverso è solo il modo di offrirsi. 1743

I frutti di quella oblazione (cioè di quella cruenta) vengono ricevuti in abbondanza per mezzo di questa, incruenta, tanto è lontano il pericolo che con questa si possa in qualche modo sminuire quella [*can. 4*]. Per questo motivo giustamente, secondo la tradizione degli apostoli, essa viene offerta non solo per i peccati, le pene, le soddisfazioni e le altre necessità dei fedeli viventi, ma anche per coloro che sono morti in Cristo e non sono ancora pienamente purificati, [*can. 3*].

Cap. 3. Messe in onore dei santi

Benché la chiesa sia solita celebrare talora messe in onore e memoria dei santi, essa, tuttavia, insegna che non a essi viene offerto il sacrificio, ma solo a Dio, che li ha coronati [*can. 5*]. Per cui, il sacerdote non dice: Offro a te il sa- 1744

let: Offero tibi sacrificium, Petre et Paule».[1] sed, Deo de illorum victoriis gratias agens, eorum patrocinia implorat, «ut ipsi pro nobis intercedere dignentur in caelis, quorum memoriam facimus in terris».[2]

Cap. 4. De canone Missae

1745 Et cum sancta sancte administrari conveniat, sitque hoc omnium sanctissimum sacrificium: Ecclesia catholica, ut digne reverenterque offerretur ac perciperetur, sacrum canonem multis ante saeculis instituit, ita ab omni errore purum [*can. 6*], ut nihil in eo contineatur, quod non maxime sanctitatem ac pietatem quandam redoleat mentesque offerentium in Deum erigat. Is enim constat cum ex ipsis Domini verbis, tum ex Apostolorum traditionibus ac sanctorum quoque Pontificum piis institutionibus.

Cap. 5 De solemnibus Missae sacrificii caeremoniis

1746 Cumque natura hominum ea sit, ut non facile queat sine adminiculis exterioribus ad rerum divinarum meditationem sustolli, propterea pia mater Ecclesia ritus quosdam, ut scilicet quaedam submissa voce [*can. 9*], alia vero elatiore in Missa pronuntiarentur, instituit; caeremonias item adhibuit [*can. 7*], ut mysticas benedictiones, lumina, thymiamata, vestes aliaque id genus multa ex apostolica disciplina et traditione, quo et maiestas tanti sacrificii commendaretur, et mentes fidelium per haec visibilia religionis et pietatis signa ad rerum altissimarum, quae in hoc sacrificio latent, contemplationem excitarentur.

Cap. 6. De Missa, in qua solus sacerdos communicat

1747 Optaret quidem sacrosancta Synodus, ut in singulis Missis fideles adstantes non solum spirituali affectu, sed sacramentali etiam Eucharistiae perceptione communicarent, quo ad eos sanctissimi huius sacrificii fructus uberior proveniret; nec tamen, si id non semper fiat, propterea Missas illas, in quibus solus sacerdos sacramentaliter communicat, ut privatas et illicitas damnat [*can. 8*], sed probat atque commendat, si quidem illae quoque Missae vere communes censeri debent, partim quod in eis populus spiritualiter communicet, partim vero, quod a publico Ecclesiae ministro non pro se tantum, sed pro omnibus fidelibus qui ad Corpus Christi pertinent, celebrentur.

***1744** [1] Cf. Agostino, *Contra Faustum Manichaeum*, XX, 21 (CSEL 25, 562_{14} / PL 42, 384)
[2] *Missale Romanum* (1962), Ordo della messa dopo la lavanda delle mani

crificio, Pietro e Paolo,[1] ma, ringraziando Dio per le loro vittorie, implora la loro protezione «perché coloro, di cui celebriamo la memoria qui sulla terra, vogliano intercedere per noi in cielo».[2]

Cap. 4. Il canone della messa

E poiché le cose sante devono essere amministrate santamente, e di tutte questo è il sacrificio più santo: la chiesa cattolica, perché potesse essere offerto e ricevuto degnamente e con rispetto, ha stabilito da molti secoli il sacro canone [*can. 6*], talmente puro da ogni errore, da non contenere niente che non profumi di grande santità e di pietà, e non innalzi a Dio la mente di quelli che lo offrono. Esso è composto infatti sia dalle parole stesse del Signore, sia dalle tradizioni apostoliche e anche da quanto hanno piamente stabilito i santi pontefici. 1745

Cap. 5. Le cerimonie del sacrificio della messa

La natura umana è tale che non può facilmente elevarsi alla meditazione delle cose divine senza aiuti esterni: per questa ragione la chiesa come pia madre ha stabilito alcuni riti, e cioè che qualche parte nella messa sia pronunciata a voce bassa [*can. 9*], altre, invece, a voce più alta; similmente ha introdotto cerimonie [*can. 7*], come le benedizioni mistiche, le luci, gli incensi, le vesti e molti altri elementi trasmessi dall'insegnamento e dalla tradizione apostolica, per rendere più evidente la maestà di un sacrificio così grande, e per indurre le menti dei fedeli, con questi segni visibili della religione e della pietà, alla contemplazione delle sublimi realtà nascoste in questo sacrificio. 1746

Cap. 6. La messa in cui solo il sacerdote si comunica

Il sacrosanto sinodo desidererebbe certo che in ogni messa i fedeli presenti si comunicassero non solo spiritualmente, mediante il desiderio, ma anche col ricevere sacramentalmente l'eucaristia, per ricevere da questo santissimo sacrificio un frutto più abbondante. Tuttavia, se ciò non sempre avviene, non per questo il concilio condanna come private e illecite quelle messe [*can. 8*], nelle quali solo il sacerdote si comunica sacramentalmente, ma le approva e le raccomanda, perché anche quelle messe devono essere considerate come veramente comuni, sia perché il popolo in esse si comunica spiritualmente, sia perché sono celebrate dal pubblico ministro della chiesa, non solo per sé, ma anche per tutti i fedeli che appartengono al corpo di Cristo. 1747

Cap. 7. De aqua in calice offerendo vino miscenda

1748 Monet deinde sancta Synodus, praeceptum esse ab Ecclesia sacerdotibus, ut aquam vino in calice offerendo miscerent [*can. 9*], tum quod Christum Dominum ita fecisse credatur, tum etiam quia e latere eius aqua simul cum sanguine exierit [*cf. Io 19,34*], quod sacramentum hac mixtione recolitur. Et cum «aquae» in Apocalypsi beati Ioannis populi dicantur [*cf. Apc 17,1.15*], ipsius populi fidelis cum capite Christo unio repraesentatur.

Cap. 8. De Missa vulgari lingua passim non celebranda, et mysteriis eius populo explicandis

1749 Etsi Missa magnam contineat populi fidelis eruditionem, non tamen expedire visum est Patribus, ut vulgari passim lingua celebraretur [*can. 9*]. Quamobrem, retento ubique cuiusque ecclesiae antiquo et a sancta Romana Ecclesia, omnium ecclesiarum matre et magistra, probato ritu, ne oves Christi esuriant, neve parvuli panem petant et non sit, qui frangat eis [*cf. Lam 4,4*]: mandat sancta Synodus pastoribus et singulis curam animarum gerentibus, ut frequenter inter Missarum celebrationem vel per se vel per alios, ex his, quae in Missa leguntur, exponant atque inter cetera sanctissimi huius sacrificii mysterium aliquod declarent, diebus praesertim Dominicis et festis.

Cap. 9. Prolegomenon canonum sequentium

1750 Quia vero adversus veterem hanc in sacrosancto Evangelio, Apostolorum traditionibus sanctorumque Patrum doctrina fundatam fidem hoc tempore multi disseminati sunt errores, multaque a multis docentur et disputantur: sacrosancta Synodus, post multos gravesque his de rebus mature habitos tractatus, unanimi patrum omnium consensu, quae huic purissimae fidei sacraeque doctrinae adversantur, damnare et a sancta Ecclesia eliminare per subiectos hos canones constituit.

Canones de ss. Missae sacrificio

1751 Can. 1. Si quis dixerit, in Missa non offerri Deo verum et proprium sacrificium, aut quod offerri non sit aliud quam nobis Christum ad manducandum dari: anathema sit.

1752 Can. 2. Si quis dixerit, illis verbis: «Hoc facite in meam commemorationem» [*Lc 22,19; 1Cor 11,24*], Christum non instituisse Apostolos sacerdotes, aut non ordinasse, ut ipsi aliique sacerdotes offerrent corpus et sanguinem suum: anathema sit [*cf. *1740*].

1753 Can. 3. Si quis dixerit, Missae sacrificium tantum esse laudis et gratiarum actionis, aut nudam commemorationem sacrificii in cruce peracti, non

Cap. 7. L'acqua da mescolarsi al vino che si offre

Il santo sinodo ricorda anche che la chiesa ha comandato ai sacerdoti di mescolare dell'acqua col vino nel calice dell'offerta [*can. 9*], sia perché si crede che Cristo Signore abbia fatto così, sia anche perché dal suo fianco uscì insieme acqua e sangue [*cf. Gv 19,34*], mistero che si richiama con questa mescolanza. E poiché «le acque» nell'Apocalisse del beato Giovanni rappresentano i popoli [*cf. Ap 17,1.15*], con ciò viene rappresentata l'unione dello stesso popolo fedele col Cristo che ne è il capo. 1748

Cap. 8. Rinuncia alla lingua volgare nella messa; spiegazione dei suoi misteri al popolo

Anche se la messa contiene abbondante materia per l'istruzione del popolo cristiano, tuttavia non è sembrato opportuno ai padri che fosse celebrata ovunque nella lingua del popolo [*can. 9*]. Così, pur conservando dappertutto l'antico rito di ogni chiesa, approvato dalla santa chiesa romana, madre e maestra di tutte le chiese, il santo concilio, per evitare che le pecore di Cristo muoiano di fame e i fanciulli chiedano il pane senza che vi sia chi lo spezzi loro [*cf. Lam 4,4*], comanda ai pastori e a tutti quelli che hanno cura d'anime di spiegare spesso personalmente o di far spiegare da altri, durante la celebrazione delle messe, qualche cosa di quello che ivi si legge e, tra l'altro, qualche cosa del mistero di questo santissimo sacrificio, specie nelle domeniche e nei giorni di festa. 1749

Cap. 9. Osservazione preliminare ai canoni

Ma poiché in questo tempo sono stati diffusi molti errori e molti insegnano e sostengono cose contrarie a questa antica fede, fondata sul santo evangelo, sulle tradizioni degli apostoli e sulla dottrina dei santi padri, il sacrosanto sinodo, dopo molte, approfondite e serie discussioni su tali questioni, col consenso unanime di tutti i padri, ha stabilito di condannare ed eliminare dalla chiesa ciò che è contrario a questa purissima fede e sacra dottrina per mezzo dei canoni che seguono. 1750

Canoni sul santissimo sacrificio della messa

Can. 1. Se qualcuno dirà che nella messa non si offre a Dio un vero e proprio sacrificio, o che essere offerto significa semplicemente che Cristo ci viene dato in cibo: sia anatema. 1751

Can. 2. Se qualcuno dirà che con le parole: «Fate questo in memoria di me» [*Lc 22,19; 1Cor 11,24*], Cristo non ha costituito i suoi apostoli sacerdoti o non li ha ordinati perché essi e gli altri sacerdoti offrano il suo corpo e il suo sangue: sia anatema [*cf. *1740*]. 1752

Can. 3. Se qualcuno dirà che il sacrificio della messa è solo un sacrificio di lode e di ringraziamento, o una semplice commemorazione del sacrificio of- 1753

autem propitiatorium; vel soli prodesse sumenti; neque pro vivis et defunctis, pro peccatis, poenis, satisfactionibus et aliis necessitatibus offerri debere: anathema sit [*cf.* **1743*].

1754 Can. 4. Si quis dixerit,[1] blasphemiam irrogari sanctissimo Christi sacrificio in cruce peracto per Missae sacrificium, aut illi per hoc derogari: anathema sit [*cf.* **1743*].

1755 Can. 5. Si quis dixerit, imposturam esse, Missas celebrari in honorem Sanctorum et pro illorum intercessione apud Deum obtinenda, sicut Ecclesia intendit: anathema sit [*cf.* **1744*].

1756 Can. 6. Si quis dixerit, canonem Missae errores continere ideoque abrogandum esse: anathema sit [*cf.* **1745*].

1757 Can. 7. Si quis dixerit, caeremonias, vestes et externa signa, quibus in Missarum celebratione Ecclesia catholica utitur, irritabula impietatis esse magis quam officia pietatis: anathema sit [*cf.* **1746*].

1758 Can. 8. Si quis dixerit, Missas, in quibus solus sacerdos sacramentaliter communicat, illicitas esse ideoque abrogandas: anathema sit [*cf.* **1747*].

1759 Can. 9. Si quis dixerit, Ecclesiae Romanae ritum, quo submissa voce pars canonis et verba consecrationis proferuntur, damnandum esse; aut lingua tantum vulgari Missam celebrari debere; aut aquam non miscendam esse vino in calice offerendo, eo quod sit contra Christi institutionem: anathema sit [*cf.* **1746 1748s*].

b) Decretum super petitione concessionis calicis

1760 Insuper cum eadem sacrosancta Synodus superiori sessione duos articulos alias propositos et tum nondum discussos, videlicet:

An rationes, quibus sancta catholica Ecclesia adducta fuit, ut communicaret laicos atque etiam non celebrantes sacerdotes sub una panis specie, ita sint retinendae, ut nulla ratione calicis usus cuiquam sit permittendus, – et:

An, si honestis et christianae caritati consentaneis rationibus concedendus alicui vel nationi vel regno calicis usus videatur, sub aliquibus condicionibus concedendus sit, et quaenam illae sint,

in aliud tempus, oblata sibi occasione, examinandos atque diffiniendos reservaverit: nunc eorum, pro quibus petitur, saluti optimum consultum volens, decrevit, integrum negotium ad Sanctissimum Dominum esse referendum, prout praesenti decreto refert; qui pro sua singulari prudentia id efficiat, quod utile rei publicae christianae et salutare petentibus usum calicis fore iudicaverit.

***1754** [1] Cf. Urbano Rieger, *Responsio ad duos libros primum et tertium de Missa Iohannis Eccii* (Augusta 1529), fol. H. 8v

ferto sulla croce, e non un sacrificio propiziatorio; o che giova solo a chi lo riceve; e che non deve essere offerto per i vivi e per i morti, per i peccati, le pene, le soddisfazioni e altre necessità: sia anatema [*cf.* **1743*].

Can. 4. Se qualcuno dirà[1] che col sacrificio della messa si bestemmia o si attenta al sacrificio di Cristo consumato sulla croce: sia anatema [*cf.* **1743*]. 1754

Can. 5. Chi dirà che celebrare le messe in onore dei santi e per ottenere la loro intercessione presso Dio, come la chiesa intende, è un'impostura: sia anatema [*cf.* **1744*]. 1755

Can. 6. Se qualcuno dirà che il canone della messa contiene degli errori, e che, quindi, bisogna abolirlo: sia anatema [*cf.* **1745*]. 1756

Can. 7. Se qualcuno dirà che le cerimonie, i paramenti e gli altri segni esterni di cui si serve la chiesa cattolica nella celebrazione della messa, sono piuttosto provocazioni dell'empietà, che manifestazioni di pietà: sia anatema [*cf.* **1746*]. 1757

Can. 8. Se qualcuno dirà che le messe nelle quali solo il sacerdote si comunica sacramentalmente sono illecite e, quindi, da sopprimere: sia anatema [*cf.* **1747*]. 1758

Can. 9. Se qualcuno dirà che il rito della chiesa romana, secondo il quale parte del canone e le parole della consacrazione si profferiscono a bassa voce, è da condannarsi; o che la messa deve essere celebrata solo nella lingua del popolo; o che nell'offrire il calice l'acqua non deve essere mischiata col vino, perché ciò sarebbe contro l'istituzione di Cristo: sia anatema [*cf.* **1746 1748s*]. 1759

b) Decreto sulla richiesta di concessione del calice

Cf. *1725° – *Ed.*: SGTr 8, 968 e 952s / RiTr 172 / MaC 33, 137CD / COD 741 / TheiTr 2, 128b.

Lo stesso sacrosanto sinodo nella precedente sessione si era riservato di esaminare e definire, in altro tempo, quando se ne fosse presentata l'occasione, due articoli, proposti in altra circostanza e allora non ancora discussi, e cioè: 1760

«Se le ragioni che hanno indotto la santa chiesa cattolica a comunicare i laici e i sacerdoti non celebranti sotto la sola specie del pane siano sempre così solide, da non doversi permettere a nessuno, per nessun motivo, l'uso del calice»; – e:

«Se dovendosi per motivi giusti e conformi alla cristiana carità concedere l'uso del calice a una nazione o a un regno, ciò debba essere concesso a certe condizioni e quali debbano essere».

Ora, quindi, volendo provvedere nel migliore modo possibile alla salvezza di quelli per cui viene richiesto il calice, ha stabilito che tutta la questione venga rimessa, come fa col presente decreto, al nostro santissimo signore il papa. Egli, con la sua singolare prudenza, faccia quello che crederà utile alla cristianità e salutare per coloro che chiedono l'uso del calice.

1763-1778: Sessio XXIII, 15. Iul. 1563: Doctrina et canones de sacramento ordinis

L'esame delle corrispondenti proposizioni eretiche (cf. le opere indicate al *1600°) e la redazione di primi schemi per i canoni erano già stati iniziati a Bologna a partire dal 26 aprile 1547 (SGTr 6, 97 308) e di nuovo a Trento dal 3 dic. 1551 al 21 genn. 1552 (SGTr 7, 375-489; schemi ib. 460s 483-489) I sinodali il 18 sett. 1562 si rifecero ai lavori precedenti

1763 Vera et catholica doctrina de sacramento ordinis ad condemnandos errores nostri temporis, a sancta Synodo Tridentina decreta et publicata sessione [*sub Pio IV*] septima.

Cap. 1. De institutione sacerdotii Novae Legis

1764 Sacrificium et sacerdotium ita Dei ordinatione coniuncta sunt, ut utrumque in omni lege exstiterit. Cum igitur in Novo Testamento sanctum Eucharistiae sacrificium visibile ex Domini institutione catholica Ecclesia acceperit: fateri etiam oportet, in ea novum esse visibile et externum sacerdotium [*can. 1*], in quod vetus translatum est [*cf. Hb 7,12*]. Hoc autem ab eodem Domino Salvatore nostro institutum esse [*can. 3*], atque Apostolis eorumque successoribus in sacerdotio potestatem traditam consecrandi, offerendi et ministrandi corpus et sanguinem eius, nec non et peccata dimittendi et retinendi, sacrae Litterae ostendunt, et catholicae Ecclesiae traditio semper docuit [*can. 1*].

Cap. 2. De septem ordinibus

1765 Cum autem divina res sit tam sancti sacerdotii ministerium, consentaneum fuit, quo dignius et maiore cum veneratione exerceri posset, ut in Ecclesiae ordinatissima dispositione plures et diversi essent ministrorum ordines, qui sacerdotio ex officio deservirent, ita distributi, ut, qui iam clericali tonsura insigniti essent, per minores ad maiores ascenderent [*can. 2*].

Nam non solum de sacerdotibus, sed et de diaconis sacrae Litterae apertam mentionem faciunt [*cf. Act 6,5; 21,8; 1Tm 3,8-13; Phil 1,1*] et, quae maxime in illorum ordinatione attendenda sunt, gravissimis verbis docent; et ab ipso Ecclesiae initio sequentium ordinum nomina atque uniuscuiusque eorum propria ministeria, subdiaconi scilicet, acolythi, exorcistae, lectoris et ostiarii in usu fuisse cognoscuntur, quamvis non pari gradu. Nam subdiaconatus ad maiores ordines a Patribus et sacris Conciliis refertur, in quibus et de aliis inferioribus frequentissime legimus.

Cap. 3. Ordinem vere esse sacramentum

1766 Cum Scripturae testimonio, apostolica traditione et Patrum unanimi consensu perspicuum sit, per sacram ordinationem, quae verbis et signis ex-

1763-1778: Sessione 23ª, 15 luglio 1563: Dottrina e canoni sul sacramento dell'ordine

(SGTr 9, 5 / TheiTr 2, 133) ed elaborarono nuovi schemi per i canoni. Il 13 ott. e il 3 nov. 1562 preposero ai canoni la dottrina sul sacramento dell'ordine (SGTr 9, 38-41 105-107; altre stesure ib. 226-241 / TheiTr 2, 151-153 155s) – *Ed.*: SGTr 9, 620-622 / RiTr 172-174 / MaC 33, 138B-140D / HaC 10, 135D-138A / COD 742-744.

La vera dottrina cattolica sul sacramento dell'ordine a condanna degli errori del nostro tempo, stabilita e resa pubblica dal santo concilio di Trento nella sessione settima [*sotto Pio IV*]. 1763

Cap. 1. L'istituzione del sacerdozio del Nuovo Testamento

Il sacrificio e il sacerdozio per divina disposizione sono talmente congiunti che entrambi sono esistiti sotto ogni legge. E poiché nel nuovo Testamento la chiesa cattolica ha ricevuto dalla istituzione stessa del Signore il santo visibile sacrificio dell'eucaristia, bisogna pure confessare che in essa esiste anche un nuovo sacerdozio visibile e esteriore [*can. 1*], in cui è stato trasferito l'antico [*cf. Eb 7,12*]. Che poi questo sia stato istituito dallo stesso Signore e salvatore nostro [*can. 3*] e che agli apostoli e ai loro successori nel sacerdozio sia stato trasmesso il potere di consacrare, di offrire e di distribuire il suo corpo e il suo sangue e inoltre di rimettere o di non rimettere i peccati, lo mostra la sacra Scrittura e lo ha sempre insegnato la tradizione della chiesa cattolica [*can. 1*]. 1764

Cap. 2. I sette ordini

Poiché il ministero annesso a un sacerdozio così santo è cosa divina, ne è conseguito che, per esercitarlo più degnamente e con maggiore venerazione, nell'ordinata articolazione della chiesa vi fossero più ordini di ministri e diversi fra loro, connessi per il loro ufficio al sacerdozio, e distribuiti in modo che coloro che avessero già ricevuto la tonsura clericale arrivassero agli ordini maggiori attraverso quelli minori [*can. 2*]. 1765

La sacra Scrittura, infatti, nomina espressamente non solo i sacerdoti, ma anche i diaconi [*cf. At 6,5; 21,8; 1Tm 3,8-13; Fil 1,1*], e insegna con parole solenni quello che si deve sommamente osservare nella loro ordinazione. Si sa che fin dall'inizio della chiesa erano in uso i nomi degli ordini sottoindicati e i ministeri propri a ciascuno, e cioè: suddiacono, accolito, esorcista, lettore, ostiario, quantunque non con pari grado. Il suddiaconato, infatti, è collocato tra gli ordini maggiori dai padri e dai sacri concili, nei quali spessissimo leggiamo anche quanto riguarda gli altri ordini minori.

Cap. 3. La sacramentalità dell'ordine

Dalla testimonianza della Scrittura, dalla tradizione apostolica e dal consenso unanime dei padri appare chiaro che mediante la sacra ordinazione, che 1766

terioribus perficitur, gratiam conferri: dubitare nemo debet, ordinem esse vere et proprie unum ex septem sanctae Ecclesiae sacramentis [*can. 3*]. Inquit enim Apostolus: «Admoneo te, ut resuscites gratiam Dei, quae est in te per impositionem manuum mearum. Non enim dedit nobis Deus spiritum timoris, sed virtutis et dilectionis et sobrietatis» [*2Tm 1,6s; cf. 1Tm 4,14*].

Cap. 4. De ecclesiastica hierarchia et ordinatione

1767 Quoniam vero in sacramento ordinis, sicut et in baptismo et confirmatione, character imprimitur [*can. 4*], qui nec deleri nec auferri potest: merito sancta Synodus damnat eorum sententiam, qui asserunt, Novi Testamenti sacerdotes temporariam tantummodo potestatem habere, et semel rite ordinatos iterum laicos effici posse, si verbi Dei ministerium non exerceant [*can. 1*].

Quod si quis omnes Christianos promiscue Novi Testamenti sacerdotes esse, aut omnes pari inter se potestate spirituali praeditos affirmet: nihil aliud facere videtur quam ecclesiasticam hierarchiam, quae est «ut castrorum acies ordinata» [*cf. Ct 6,3.9*], confundere [*can. 6*], perinde ac si, contra beati Pauli doctrinam, omnes Apostoli, omnes Prophetae, omnes Evangelistae, omnes Pastores, omnes sint Doctores [*cf. 1Cor 12,29; Eph 4,11*].

1768 Proinde sancta Synodus declarat, praeter ceteros ecclesiasticos gradus episcopos, qui in Apostolorum locum successerunt, ad hunc hierarchicum ordinem praecipue pertinere, et positos (sicut idem Apostolus ait) a Spiritu Sancto «regere Ecclesiam Dei» [*Act 20,28*], eosque presbyteris superiores esse, ac sacramentum confirmationis conferre, ministros Ecclesiae ordinare, atque alia pleraque peragere ipsos posse, quarum functionum potestatem reliqui inferioris ordinis nullam habent [*can. 7*].

1769 Docet insuper sancta Synodus, in ordinatione episcoporum, sacerdotum et ceterorum ordinum nec populi nec cuiusvis saecularis potestatis et magistratus consensum sive vocationem sive auctoritatem ita requiri, ut sine ea irrita sit ordinatio; quin potius decernit, eos, qui tantummodo a populo aut saeculari potestate ac magistratu vocati et instituti ad haec ministeria exercenda ascendunt, et qui ea propria temeritate sibi sumunt, omnes non Ecclesiae ministros, sed fures et latrones, per ostium non ingressos [*cf. Io 10,1*], habendos esse [*can. 8*].

1770 Haec sunt, quae generatim sacrae Synodo visum est Christifideles de sacramento ordinis docere. His autem contraria certis et propriis canonibus in hunc, qui sequitur, modum damnare constituit, ut omnes, adiuvante Christo, fidei regula utentes, in tot errorum tenebris catholicam veritatem facilius agnoscere et tenere possint.

avviene con parole e segni esteriori, è conferita la grazia. Pertanto nessuno deve dubitare che l'ordine è realmente e propriamente uno dei sette sacramenti della santa chiesa [*can. 3*]. Dice, infatti, l'apostolo: «Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mie mani. Dio, infatti, non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza» [*2Tm 1,6s; cf. 1Tm 4,14*].

Cap. 4. La gerarchia ecclesiastica e l'ordine

Ma poiché nel sacramento dell'ordine, come nel battesimo e nella cresima, viene impresso il carattere [*can 4*], che non può essere né cancellato, né tolto, giustamente il santo sinodo condanna l'opinione di quanti affermano che i sacerdoti del nuovo Testamento hanno solo un potere temporaneo e, una volta regolarmente ordinati, possono tornare di nuovo laici, se non esercitano il ministero della parola di Dio [*can. 1*]. **1767**

Se qualcuno afferma che tutti i cristiani, senza distinzione, sono sacerdoti del nuovo Testamento, o che tutti godono fra di essi di uno stesso potere spirituale, allora costui non sembra far altro che sconvolgere la gerarchia ecclesiastica [*can. 6*], che è «come schiere a vessilli spiegati» [*cf. Ct 6,3.9*]; proprio come se, contrariamente a quanto insegna il beato Paolo, tutti fossero apostoli, tutti profeti, tutti evangelisti, tutti pastori, tutti dottori [*cf. 1Cor 12,29; Ef 4,11*].

Perciò il santo sinodo dichiara che al di là di tutti gli altri gradi ecclesiastici, appartengono a questo ordine gerarchico in primo luogo i vescovi, successori degli apostoli, e che essi sono stabiliti (come afferma lo stesso apostolo) dallo Spirito Santo a «pascere la chiesa di Dio» [*At 20,28*], sono superiori ai sacerdoti, possono conferire il sacramento della cresima, ordinare i ministri della chiesa e compiere le molte altre funzioni che non competono agli altri ordini inferiori [*can. 7*]. **1768**

Inoltre, il santo concilio insegna che nella ordinazione dei vescovi, dei sacerdoti e degli altri ordini, il consenso o la chiamata o l'autorità del popolo o di qualsiasi potere o carica secolare non è richiesta in forma tale da rendere nulla l'ordinazione avvenuta senza di essa. Al contrario stabilisce che quanti, chiamati e costituiti solo dal popolo o dal potere o dall'autorità secolare arrivano a esercitare questi ministeri, e quanti se li attribuiscono in forza della propria temerità, tutti questi non sono da ritenersi dei ministri della chiesa [*can. 8*], ma ladri e briganti, che non sono entrati per la porta [*cf. Gv 10,1*]. **1769**

Queste sono le verità che in generale è sembrato bene al santo sinodo insegnare ai fedeli cristiani sul sacramento dell'ordine. D'altra parte ha stabilito di condannare quanto contrasta con questi insegnamenti con canoni determinati e specifici come segue, affinché tutti, con l'aiuto del Cristo, attenendosi alla regola della fede, in mezzo alle tenebre di tanti errori, più facilmente possano conoscere e conservare la verità cattolica. **1770**

Canones de sacramento ordinis

1771 Can. 1. Si quis dixerit, non esse in Novo Testamento sacerdotium visibile et externum, vel non esse potestatem aliquam consecrandi et offerendi verum corpus et sanguinem Domini, et peccata remittendi et retinendi, sed officium tantum et nudum ministerium praedicandi Evangelium, vel eos, qui non praedicant, prorsus non esse sacerdotes: anathema sit [*cf.* **1764 1767*].

1772 Can. 2. Si quis dixerit, praeter sacerdotium non esse in Ecclesia catholica alios ordines, et maiores et minores, per quos velut per gradus quosdam in sacerdotium tendatur: anathema sit [*cf.* **1765*].

1773 Can. 3. Si quis dixerit, ordinem sive sacram ordinationem non esse vere et proprie sacramentum a Christo Domino institutum, vel esse figmentum quoddam humanum, excogitatum a viris rerum ecclesiasticarum imperitis, aut esse tantum ritum quemdam eligendi ministros verbi Dei et sacramentorum: anathema sit [*cf.* **1766*].

1774 Can. 4. Si quis dixerit, per sacram ordinationem non dari Spiritum Sanctum, ac proinde frustra episcopos dicere: «Accipe Spiritum Sanctum»; aut per eam non imprimi characterem; vel eum, qui sacerdos semel fuit, laicum rursus fieri posse: anathema sit [*cf.* **1767*].

1775 Can. 5. Si quis dixerit, sacram unctionem, qua Ecclesia in sancta ordinatione utitur, non tantum non requiri, sed contemnendam et perniciosam esse, similiter et alias ceremonias: anathema sit.

1776 Can. 6. Si quis dixerit, in Ecclesia catholica non esse hierarchiam, divina ordinatione institutam, quae constat ex episcopis, presbyteris et[1] ministris: anathema sit [*cf.* **1768*].

1777 Can. 7. Si quis dixerit, episcopos non esse presbyteris superiores; vel non habere potestatem confirmandi et ordinandi, vel eam, quam habent, illis esse cum presbyteris communem; vel ordines ab ipsis collatos sine populi vel potestatis saecularis consensu aut vocatione irritos esse; aut eos, qui nec ab ecclesiastica et canonica potestate rite ordinati nec missi sunt, sed aliunde veniunt, legitimos esse verbi et sacramentorum ministros: anathema sit [*cf.* **1768s*].

1778 Can. 8. Si quis dixerit, episcopos, qui auctoritate Romani Pontificis assumuntur, non esse legitimos et veros episcopos, sed figmentum humanum: anathema sit.

1797-1816: Sessio XXIV, 11 Nov. 1563

La preparazione dei decreti di questa sessione era stata iniziata a Bologna. Dal 26 aprile 1547 i sinodali discussero sulla dottrina del matrimonio, dal 29 agosto al 6 sett 1547 sui matrimoni clandestini (SGTr 6, 98 407-453) Uno schema dei canoni (SGTr 6, 445-447) fu discusso a partire dal 9 sett. Quattordici anni dopo a Trento il 6 dic. 1562 furono presentate all'esame proposizioni sospette di eresia Per la maggior parte sono tolte dai libri già più volte indicati. M. Lutero, ***De captivitate Babylonica ecclesiae praeludium***: De matrimonio (ed di Weimar 6, 550-560); *Confessio Augustana*, art. 23 (BekSchELK 86-91 / CpRef 26, 294-297), F Melantone, *Apologia Confessionis Augustanae*, art 13 (BekSchELK 291-296 / CpRef 26, 570s) Schemi per i canoni e il decreto di riforma *Tametsi* furono presentati il 20 luglio, il 7 agosto e il 5 sett. 1563 (SGTr 9, 639 682-685 760-765 / TheiTr 2, 313 335 387). Per la validità del decreto *Tametsi* in Germania cf. *3385. – *Ed.*: SGTr 9, 966-968 (il decreto *Tametsi* segue immediatamente i canoni) / RiTr 214-217 / MaC 33, 149E-151E / HaC 10, 147A-150A / COD 753-756.

***1776** [1] Il giorno antecedente alla sessione fu cancellata la parola «aliis» («altri») davanti a «ministris» («ministri»): cf. SGTr 9, 622 nota 1; 3, 690_{27} 691_{33} (diario di Gabriele Paleotti).

Canoni sul sacramento dell'ordine

Can. 1. Se qualcuno dirà che nel nuovo Testamento non vi è un sacerdozio visibile ed esteriore, o che non vi è alcun potere di consacrare e di offrire il vero corpo e sangue del Signore, di rimettere e di ritenere i peccati, ma il solo ufficio e il nudo ministero di predicare il vangelo, o che quelli che non predicano, non sono assolutamente sacerdoti, sia anatema [*cf.* **1764 1767*]. 1771

Can. 2. Se qualcuno dirà che oltre al sacerdozio non vi sono nella chiesa cattolica altri ordini, maggiori e minori, attraverso i quali, come per gradi si tenda al sacerdozio, sia anatema [*cf.* **1765*]. 1772

Can. 3. Se qualcuno dirà che l'ordine, o per meglio dire la sacra ordinazione, non è un sacramento in senso vero e proprio, istituito da Cristo Signore, o che è un'invenzione umana escogitata da uomini ignoranti delle cose ecclesiastiche, o che è solo un rito per scegliere i ministri della parola di Dio e dei sacramenti, sia anatema [*cf.* **1766*]. 1773

Can. 4. Se qualcuno dirà che con la sacra ordinazione non viene trasmesso lo Spirito Santo, e di conseguenza invano i vescovi dicono: «Ricevi lo Spirito Santo»; o che essa non imprime il carattere; o che chi è stato una volta sacerdote, può ridiventare laico, sia anatema [*cf.* **1767*]. 1774

Can. 5. Se qualcuno dirà che la sacra unzione di cui si serve la chiesa nella santa ordinazione non solo non è necessaria, ma è spregevole e dannosa, come tutte le altre cerimonie dell'ordine, sia anatema. 1775

Can. 6. Se qualcuno dirà che nella chiesa cattolica non vi è una gerarchia istituita per una divina disposizione, che si compone di vescovi, di sacerdoti e[1] di ministri, sia anatema [*cf.* **1768*]. 1776

Can. 7. Se qualcuno dirà che i vescovi non sono superiori ai sacerdoti, o che non hanno il potere di confermare e di ordinare, o che quello che hanno lo condividono con i sacerdoti; o che gli ordini da loro conferiti senza il consenso o la chiamata da parte del popolo o dell'autorità secolare, sono invalidi; o che quelli che, senza essere stati regolarmente ordinati e inviati dall'autorità ecclesiastica e canonica, ma provenendo da altri, sono legittimi ministri della parola e dei sacramenti, sia anatema [*cf.* *1768s*]. 1777

Can. 8. Se qualcuno dirà che i vescovi scelti per l'autorità del romano pontefice non sono vescovi legittimi e veri, ma un'invenzione umana, sia anatema. 1778

1797-1816: Sessione 24ª, 11 nov. 1563

a) Doctrina et canones de sacramento matrimonii

1797 Matrimonii perpetuum indissolubilemque nexum primus humani generis parens divini Spiritus instinctu pronuntiavit, cum dixit: «Hoc nunc os ex ossibus meis, et caro de carne mea. Quamobrem relinquet homo patrem suum et matrem, et adhaerebit uxori suae, et erunt duo in carne una» [*Gn 2,23s; cf. Mt 19,5; Eph 5,31*].

1798 Hoc autem vinculo duos tantummodo copulari et coniungi, Christus Dominus apertius docuit, cum postrema illa verba, tamquam a Deo prolata, referens dixit: «Itaque iam non sunt duo, sed una caro» [*Mt 19,6*], statimque eiusdem nexus firmitatem, ab Adamo tanto ante pronuntiatam, his verbis confirmavit: «Quod ergo Deus coniunxit, homo non separet» [*Mt 19,6; Mc 10,9*].

1799 Gratiam vero, quae naturalem illum amorem perficeret, et indissolubilem unitatem confirmaret, coniugesque sanctificaret, ipse Christus, venerabilium sacramentorum institutor atque perfector, sua nobis passione promeruit. Quod Paulus Apostolus innuit, dicens: «Viri, diligite uxores vestras, sicut Christus dilexit Ecclesiam, et se ipsum tradidit pro ea» [*Eph 5,25*], mox subiungens: «Sacramentum hoc magnum est; ego autem dico, in Christo et in Ecclesia» [*Eph 5,32*].

1800 Cum igitur matrimonium in lege evangelica veteribus connubiis per Christum gratia praestet: merito inter Novae Legis sacramenta annumerandum sancti Patres nostri, Concilia et universalis Ecclesiae traditio semper docuerunt; adversus quam impii homines huius saeculi insanientes, non solum perperam de hoc venerabili sacramento senserunt, sed de more suo, praetextu Evangelii libertatem carnis introducentes, multa ab Ecclesiae catholicae sensu et ab Apostolorum temporibus probata consuetudine aliena, scripto et verbo asseruerunt, non sine magna Christifidelium iactura.

Quorum temeritati sancta et universalis Synodus cupiens occurrere, insigniores praedictorum schismaticorum haereses et errores, ne plures ad se trahat perniciosa eorum contagio, exterminandos duxit, hos in ipsos haereticos eorumque errores decernens anathematismos.

Canones de sacramento matrimonii

1801 Can. 1. Si quis dixerit, matrimonium non esse vere et proprie unum ex septem Legis evangelicae sacramentis, a Christo Domino institutum, sed ab hominibus in Ecclesia inventum, neque gratiam conferre: anathema sit [*cf. *1800*].

1802 Can. 2. Si quis dixerit, licere Christianis plures simul habere uxores, et hoc nulla lege divina esse prohibitum [*cf. Mt 19,9*]: anathema sit [*cf. *1798*].

1803 Can. 3. Si quis dixerit, eos tantum consanguinitatis et affinitatis gradus, qui Levitico [*18,6-18*] exprimuntur, posse impedire matrimonium contrahendum, et dirimere contractum; nec posse Ecclesiam in nonnullis illorum di-

a) Dottrina e canoni sul sacramento del matrimonio

Il primo padre del genere umano, quando dichiarò perpetuo e indissolubile il vincolo del matrimonio, disse solennemente sotto l'ispirazione 1797
dello Spirito Santo: «Questa volta essa è carne della mia carne e osso delle mie ossa. Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie: e i due saranno una sola carne» [*Gn 2,23s; cf. Mt 19,5; Ef 5,31*].

Che questo vincolo dovesse unire e congiungere due persone soltan- 1798
to, Cristo Signore lo insegnò più apertamente, quando, riferendo quelle ultime parole come pronunciate da Dio, disse: «Così che non sono più due, ma una carne sola» [*Mt 19,6*], e immediatamente confermò la stabilità di quel vincolo, affermata da Adamo tanto tempo prima, con queste parole: «L'uomo dunque non separi quello che Dio ha congiunto» [*Mt 19,6; Mc 10,9*].

Lo stesso Cristo, che ha istituito e perfezionato i santi sacramenti, con la 1799
sua passione ci ha meritato la grazia per perfezionare quell'amore naturale, per confermarne l'indissolubile unità e santificare gli sposi. È ciò che Paolo apostolo lascia intendere, quando dice: «E voi mariti amate le vostre mogli come Cristo ha amato la chiesa e ha dato se stesso per lei» [*Ef 5,25*]; aggiungendo poco dopo: «Questo mistero è grande; lo dico in riferimento a Cristo e alla chiesa» [*Ef 5,32*].

Poiché, quindi, il matrimonio nella legge evangelica è superiore per la 1800
grazia di Dio agli antichi matrimoni, giustamente i nostri santi padri, i concili e la tradizione della chiesa universale hanno sempre insegnato ad annoverarlo tra i sacramenti della nuova legge. Certi uomini empi di questo secolo, presi da furore contro ciò, non solo si sono formati un'opinione falsa di questo venerabile sacramento, ma secondo il proprio costume, prendendo a pretesto il vangelo, hanno introdotto la libertà della carne, affermando oralmente e per iscritto molte cose contrarie alla chiesa cattolica e alla tradizione approvata fin dai tempi degli apostoli, con grande danno dei fedeli cristiani.

Perciò il santo e universale sinodo, volendo opporsi alla loro temerarietà, ha deciso di sterminare le eresie e gli errori più significativi di questi scismatici per evitare che altri subiscano il loro pernicioso contagio, pronunciando contro gli stessi eretici e i loro errori i seguenti anatemi.

Canoni sul sacramento del matrimonio

Can. 1. Se qualcuno dirà che il matrimonio non è in senso vero e proprio 1801
uno dei sette sacramenti della legge evangelica, istituito da Cristo, ma che è stato inventato dagli uomini nella chiesa, e non conferisce la grazia, sia anatema [*cf. *1800*].

Can. 2. Chi dirà che è lecito ai cristiani avere contemporaneamente più 1802
mogli e che ciò non è proibito da alcuna legge divina [*cf. Mt 19,9*], sia anatema [*cf. *1798*].

Can. 3. Se qualcuno dirà che solo i gradi di consanguineità e di affinità 1803
enumerati nel Levitico [*18,6-18*] possono impedire di contrarre matrimonio e sciogliere quello già contratto; che la chiesa non può dispensare da alcuno di

spensare, aut constituere, ut plures impediant et dirimant: anathema sit [*cf.* *2659*].

1804 Can. 4. Si quis dixerit, Ecclesiam no. potuisse constituere impedimenta matrimonium dirimentia vel in iis constituendis errasse: anathema sit.

1805 Can. 5. Si quis dixerit, propter haeresim, aut molestam cohabitationem, aut affectatam absentiam a coniuge dissolvi posse matrimonii vinculum: anathema sit.

1806 Can. 6. Si quis dixerit, matrimonium ratum, non consummatum, per solemnem religionis professionem alterius coniugum non dirimi: anathema sit.

1807 Can. 7. Si quis dixerit, Ecclesiam errare,[1] cum docuit et docet, iuxta evangelicam et apostolicam doctrinam [*cf. Mt 5,32; 19,9; Mc 10,11s; Lc 16,18; 1Cor 7,11*], propter adulterium alterius coniugum matrimonii vinculum non posse dissolvi, et utrumque, vel etiam innocentem, qui causam adulterio non dedit, non posse, altero coniuge vivente, aliud matrimonium contrahere, moechari que eum, qui dimissa adultera aliam duxerit, et eam, quae dimisso adultero alii nupserit: anathema sit.

1808 Can. 8. Si quis dixerit, Ecclesiam errare, cum ob multas causas separationem inter coniuges quoad thorum, seu quoad cohabitationem, ad certum incertumve tempus, fieri posse decernit: anathema sit.

1809 Can. 9. Si quis dixerit, clericos in sacris ordinibus constitutos, vel regulares castitatem solemniter professos, posse matrimonium contrahere, contractumque validum esse, non obstante lege Ecclesiastica vel voto, et oppositum nil aliud esse, quam damnare matrimonium; posseque omnes contrahere matrimonium, qui non sentiunt se castitatis (etiamsi eam voverint) habere donum: anathema sit. Cum Deus id recte petentibus non deneget, nec patiatur, nos supra id, quod possumus, tentari [*cf. 1Cor 10,13*].

1810 Can. 10. Si quis dixerit, statum coniugalem anteponendum esse statui virginitatis vel caelibatus, et non esse melius ac beatius, manere in virginitate aut caelibatu, quam iungi matrimonio [*cf. Mt 19,11s; 1Cor 7,25s.38.40*]: anathema sit.

1811 Can. 11. Si quis dixerit, prohibitionem solemnitatis nuptiarum certis anni temporibus superstitionem esse tyrannicam, ab ethnicorum superstitione profectam; aut benedictiones et alias ceremonias, quibus Ecclesia in illis utitur, damnaverit: anathema sit.

1812 Can. 12. Si quis dixerit, causas matrimoniales non spectare ad iudices ecclesiasticos: anathema sit [*cf.* *2598 2659*].

***1807** [1] Questa forma più mite della condanna fu scelta per riguardo ai greci che seguivano una prassi opposta, ma non respingevano la dottrina della chiesa latina. – A questo canone allude Pio XI nell'enciclica *Casti connubii* del 31 dic. 1930: «Se poi la chiesa non sbagliò né sbaglia, allorché insegnò o insegna queste cose, ed è perciò del tutto certo che il matrimonio non può essere sciolto neppure a causa dell'adulterio, è evidente che gli altri motivi più lievi di divorzio che si suole ad-

essi o introdurne un numero maggiore con valore impediente e dirimente, sia anatema [*cf.* *2659*].

Can. 4. Se qualcuno dirà che la chiesa non poteva stabilire degli impedimenti dirimenti il matrimonio, o che stabilendoli ha errato, sia anatema. 1804

Can. 5. Se qualcuno dirà che il vincolo matrimoniale può essere sciolto per eresia, per incompatibilità di carattere o per l'assenza intenzionale da parte di un coniuge, sia anatema. 1805

Can. 6. Se qualcuno dirà che il matrimonio rato e non consumato non sarà sciolto con la professione solenne di uno dei coniugi, sia anatema. 1806

Can. 7. Se qualcuno dirà che la chiesa sbaglia[1] quando ha insegnato e insegna, secondo la dottrina del Vangelo e degli apostoli [*cf. Mt 5,32; 19,9; Mc 10,11s; Lc 16,18; 1Cor 7,11*], che il vincolo del matrimonio non può essere sciolto per l'adulterio di uno dei coniugi; che nessuno dei due, nemmeno l'innocente, che non ha dato motivo all'adulterio, può contrarre un altro matrimonio, vivente l'altro coniuge; che commette adulterio il marito che, cacciata l'adultera, ne sposi un'altra, e la moglie che, cacciato l'adultero, ne sposi un altro, sia anatema. 1807

Can. 8. Se qualcuno dirà che la chiesa sbaglia quando dichiara che, per molte cause, si può dare separazione di letto e di mensa tra i coniugi, a tempo determinato o indeterminato, sia anatema. 1808

Can. 9. Se qualcuno dirà che i chierici costituiti negli ordini sacri o i religiosi che hanno fatto professione solenne di castità possono contrarre matrimonio, e che, una volta contratto, esso è valido, nonostante la legge ecclesiastica o il loro voto; che sostenere il contrario non è altro che condannare il matrimonio; che tutti quelli che sentono di non avere il dono della castità, anche se hanno emesso tale voto, possono contrarre matrimonio, sia anatema. Dio, infatti, non nega questo dono a chi glielo domanda con retta intenzione e non permette che noi siamo tentati al di sopra delle nostre forze [*cf. 1Cor 10,13*]. 1809

Can. 10. Se qualcuno dirà che il matrimonio è da preferirsi alla verginità o al celibato e che non è cosa migliore e più felice rimanere nella verginità e nel celibato che unirsi in matrimonio [*cf. Mt 19,11s; 1Cor 7,25s.38.40*], sia anatema. 1810

Can. 11. Se qualcuno dirà che la proibizione delle nozze solenni in determinati periodi dell'anno è una superstizione tirannica derivata da superstizioni pagane o condannerà le benedizioni e altre cerimonie che la chiesa pratica nelle nozze, sia anatema. 1811

Can. 12. Se qualcuno dirà che le cause matrimoniali non sono di competenza dei giudici ecclesiastici, sia anatema [*cf.* *2598 2659*]. 1812

durre, valgono ancor meno e sono da ritenere del tutto inconsistenti» («Quod si non erravit neque errat Ecclesia, cum haec docuit ac docet, ideoque certum omnino est, matrimonium ne ob adulterium quidem dissolvi posse, in comperto est, reliquas tanto debiliores, quae afferri solent, divortiorum causas multo minus valere nihilique prorsus esse faciendas», AAS 22[1930] 574)

b) Canones super reformatione circa matrimonium: Decr. *Tametsi*

1813 Cap. 1. [*Motivum et tenor legis*] Tametsi dubitandum non est, clandestina matrimonia, libero contrahentium consensu facta, rata et vera esse matrimonia, quamdiu Ecclesia ea irrita non fecit, et proinde iure damnandi sint illi, ut eos sancta Synodus anathemate damnat, qui ea vera ac rata esse negant, quique falso affirmant, matrimonia a filiis familias sine consensu parentum contracta irrita esse, et parentes ea rata vel irrita facere posse:[1] nihilominus sancta Dei Ecclesia ex iustissimis causis illa semper detestata est atque prohibuit.

1814 Verum, cum sancta Synodus animadvertat, prohibitiones illas propter hominum inoboedientiam iam non prodesse, et gravia peccata perpendat, quae ex eisdem clandestinis coniugiis ortum habent, praesertim vero eorum, qui in statu damnationis permanent, dum priore uxore, cum qua clam contraxerant, relicta, cum alia palam contrahunt, et cum ea in perpetuo adulterio vivunt; cui malo cum ab Ecclesia, quae de occultis non iudicat, succurri non possit, nisi efficacius aliquod remedium adhibeatur, idcirco sacri Lateranensis Concilii [*IV*] sub Innocentio III celebrati [*cf.* **817*] vestigiis inhaerendo praecipit, ut in posterum, antequam matrimonium contrahatur, ter a proprio contrahentium parocho tribus continuis diebus festivis in ecclesia inter Missarum solemnia publice denuntietur, inter quos matrimonium sit contrahendum; quibus denuntiationibus factis, si nullum legitimum opponatur impedimentum, ad celebrationem matrimonii in facie Ecclesiae procedatur, ubi parochus, viro et muliere interrogatis, et eorum mutuo consensu intellecto, vel dicat: «Ego vos in matrimonium coniungo, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti», vel aliis utatur verbis, iuxta receptum uniuscuiusque provinciae ritum.

1815 [*Restrictio legis*] Quod si aliquando probabilis fuerit suspicio, matrimonium malitiose impediri posse, si tot praecesserint denuntiationes: tunc vel una tantum denuntiatio fiat, vel saltem parocho et duobus vel tribus testibus praesentibus matrimonium celebretur; deinde ante illius consummationem denuntiationes in ecclesia fiant, ut, si aliqua subsunt impedimenta, facilius detegantur, nisi Ordinarius ipse expedire iudicaverit, ut praedictae denuntiationes remittantur, quod illius prudentiae et iudicio sancta Synodus relinquit.

1816 [*Sanctio*] Qui aliter quam praesente parocho, vel alio sacerdote de ipsius parochi seu Ordinarii licentia, et duobus vel tribus testibus matrimonium contrahere attentabunt: eos sancta Synodus ad sic contrahendum omnino inhabiles reddit, et huiusmodi contractus irritos et nullos esse decernit, prout eos praesenti decreto irritos facit et annullat.

***1813** [1] Così, ad es., M. Lutero, *De abroganda missa privata*, III (ed. di Weimar 8, 466$_{9-11}$)

b) Canoni su una riforma del matrimonio: decreto *Tametsi*

Cap. 1. [*Motivo e tenore della legge*] Quantunque non si debba 1813
dubitare che i matrimoni clandestini, celebrati con il libero consenso dei contraenti, sono validi e veri matrimoni, fino a che la chiesa non li avrà resi invalidi, e perciò a buon diritto sono da condannare, come il santo sinodo li condanna con l'anatema, quelli che negano trattarsi di veri e validi matrimoni e coloro che falsamente affermano che i matrimoni contratti dai figli minorenni senza il consenso dei genitori sono nulli, e che i genitori possono[1] renderli validi o invalidi, tuttavia la santa chiesa di Dio per giustissimi motivi li ha sempre disapprovati e proibiti.

Ma il santo sinodo riconosce che tali proibizioni, a causa dell'umana di- 1814
sobbedienza, ormai non servono a nulla e considera i gravi peccati che hanno origine da questi matrimoni clandestini, specie quelli di coloro che vivono in stato di dannazione, quando, lasciata la prima moglie, con cui hanno contratto segretamente matrimonio, lo contraggono pubblicamente con un'altra e con questa vivono in perpetuo adulterio. Ora, la chiesa, che non giudica delle intenzioni segrete, non può ovviare a questo male, se non applica qualche rimedio più efficace: perciò seguendo le orme del sacro concilio Lateranense [*IV*], celebrato sotto Innocenzo III [*cf.* **817*], il concilio comanda quanto segue: in futuro, prima che si contragga il matrimonio, il parroco dei contraenti per tre volte, in tre giorni festivi consecutivi annunzierà pubblicamente in chiesa, durante la messa solenne, le generalità di coloro che stanno per contrarre il matrimonio. Fatte queste pubblicazioni, se non si oppone alcun legittimo impedimento, si procederà alla celebrazione del matrimonio davanti alla chiesa, dove il parroco, interrogati l'uomo e la donna e inteso il loro mutuo consenso, dirà: «Io vi unisco in matrimonio nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo», o userà un'altra formula, secondo il rito in uso in ciascuna provincia.

[*Restrizione della legge*] Se poi in qualche caso vi fosse il fondato 1815
sospetto che, facendolo precedere da tante pubblicazioni, il matrimonio possa essere maliziosamente impedito, allora si faccia solo una pubblicazione, o il matrimonio venga celebrato almeno alla presenza del parroco e di due o tre testimoni. In seguito, prima della consumazione, si facciano le pubblicazioni in chiesa, in modo che, se vi fosse qualche impedimento sia facilmente scoperto, a meno che l'ordinario stesso non abbia giudicato opportuno omettere tali pubblicazioni, cosa che il santo sinodo rimette alla sua prudenza e al suo giudizio.

[*Sanzione*] Quelli che tenteranno di contrarre matrimonio in maniera 1816
diversa da quella prescritta, e cioè alla presenza del parroco o di altro sacerdote, autorizzato dallo stesso parroco o dall'ordinario, e davanti a due o tre testimoni, il santo sinodo li rende assolutamente incapaci a contrarre il matrimonio in tale modo e dichiara invalidi e nulli questi contratti, come li annulla e invalida col presente decreto.

1820-1835: Sessio XXV, 3 et 4 Dec. 1563

a) Decretum de purgatorio, 3 Dec. 1563

La tematica del purgatorio fu trattata – assieme a quella delle indulgenze – la prima volta dal 19 giugno al 25 luglio 1547 a Bologna (SGTr 6, 223-299). Alla fine del nov. 1563 i padri conciliari la ripresero e in gran fretta formularono il decreto, per terminare il più pre- ▷

1820 Cum catholica Ecclesia, Spiritu Sancto edocta, ex sacris Litteris et antiqua Patrum traditione in sacris Conciliis et novissime in hac oecumenica Synodo docuerit, purgatorium esse [*cf.* **1580*], animasque ibi detentas fidelium suffragiis, potissimum vero acceptabili altaris sacrificio iuvari [*cf.* **1743 1753*]: praecipit sancta Synodus episcopis, ut sanam de purgatorio doctrinam, a sanctis Patribus et sacris Conciliis traditam, a Christifidelibus credi, teneri, doceri et ubique praedicari diligenter studeant.

Apud rudem vero plebem difficiliores ac subtiliores quaestiones, quaeque ad aedificationem non faciunt, et ex quibus plerumque nulla fit pietatis accessio, a popularibus concionibus secludantur. Incerta item, vel quae specie falsi laborant, evulgari ac tractari non permittant. Ea vero, quae ad curiositatem quandam aut superstitionem spectant, vel turpe lucrum sapiunt, tamquam scandala et fidelium offendicula prohibeant. ...

b) Decretum de invocatione, veneratione et reliquiis Sanctorum, et sacris imaginibus, 3 Dec. 1563

1821 Mandat sancta Synodus omnibus episcopis et ceteris docendi munus curamque sustinentibus, ut iuxta catholicae et apostolicae Ecclesiae usum, a primaevis christianae religionis temporibus receptum, sanctorumque Patrum consensionem et sacrorum conciliorum decreta: imprimis de Sanctorum intercessione, invocatione, reliquiarum honore, et legitimo imaginum usu fideles diligenter instruant, docentes eos, Sanctos, una cum Christo regnantes, orationes suas pro hominibus Deo offerre; bonum atque utile esse, suppliciter eos invocare et ob beneficia impetranda a Deo per Filium eius Iesum Christum Dominum nostrum, qui solus noster Redemptor et Salvator est, ad eorum orationes, opem auxiliumque confugere; illos vero, qui negant, Sanctos, aeterna felicitate in caelo fruentes, invocandos esse; aut qui asserunt, vel illos pro hominibus non orare, vel eorum, ut pro nobis etiam singulis orent, invocationem esse idololatriam, vel pugnare cum verbo Dei, adversarique honori unius mediatoris Dei et hominum Iesu Christi [*cf. 1Tm 2,5*]; vel stultum esse, in caelo regnantibus voce vel mente supplicare: impie sentire.

1822 Sanctorum quoque martyrum et aliorum cum Christo viventium sancta corpora, quae viva membra fuerunt Christi et templum Spiritus Sancti

1820-1835: Sessione 25ª, 3 e 4 dic. 1563

a) Decreto sul purgatorio, 3 dic. 1563

sto possibile il concilio (SGTr 9, 1069-1076 / TheiTr 2, 499-501). – *Ed.*: SGTr 9, 1077 / RiTr 391 / MaC 33, 170D-171A / HaC 10, 167CD / COD 774.

Poiché la chiesa cattolica, istruita dalla Spirito Santo, in conformità alle sacre Scritture e all'antica tradizione, nei sacri concili, e più di recente in questo concilio ecumenico, ha insegnato che il purgatorio esiste [*cf.* **1580*] e che le anime ivi trattenute possono essere aiutate dai suffragi dei fedeli e soprattutto col santo sacrificio dell'altare [*cf.* **1743 1753*], il santo sinodo prescrive ai vescovi di vigilare con zelo perché la sana dottrina sul purgatorio, trasmessa dai santi padri e dai sacri concili, sia creduta, conservata, insegnata e predicata ovunque. 1820

Nelle prediche rivolte al popolo meno istruito si eviteranno le questioni più difficili e più sottili, che non portano all'edificazione, e quasi mai all'aumento della pietà. Così pure non dovranno permettere la divulgazione e la discussione dei punti incerti o che possano sembrare falsi. Proibiranno, inoltre, come scandali e ostacoli per i fedeli, quelle questioni che soddisfano solo una certa curiosità e superstizione e sanno di speculazione. ...

b) Decreto sull'invocazione, la venerazione e le reliquie dei santi e sulle immagini sacre, 3 dic. 1563

Ed.: SGTr 9, 1077-1079 / RiTr 392s / MaC 33, 171A-172C / COD 774-776.

Il santo sinodo comanda a tutti i vescovi e a quelli che hanno l'ufficio di insegnare e cura d'anime, di istruire prima di tutto diligentemente i fedeli conformemente all'uso della chiesa cattolica e apostolica, tramandato fin dai primi tempi del cristianesimo, all'unanime opinione dei santi padri e ai decreti dei sacri concili, sull'intercessione dei santi, sulla loro invocazione, sull'onore dovuto alle reliquie, e sull'uso legittimo delle immagini. Si dovrà insegnare che i santi, regnando con Cristo, offrono a Dio le loro orazioni per gli uomini; che è cosa buona e utile invocarli umilmente e ricorrere alle loro preghiere, al loro potere e aiuto per ottenere benefici da Dio, per mezzo del figlio suo Gesù Cristo, nostro Signore, che è l'unico salvatore e redentore. Saranno dichiarati empi coloro che negano il dovere di invocare i santi che godono in cielo l'eterna felicità, o la loro intercessione per gli uomini; coloro che definiscono idolatria l'invocarli perché preghino anche per ciascuno di noi, o ritengono ciò in contrasto con la parola di Dio e con l'onore dovuto all'unico mediatore tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo [*cf. 1Tm 2,5*]; coloro che considerano sciocco pregare con le parole o con la mente quelli che regnano nel cielo. 1821

Si dovrà ancora insegnare che i fedeli devono venerare i santi corpi dei martiri e degli altri che vivono con Cristo, corpi che un tempo erano 1822

[*cf. 1Cor 3,16; 6,15 19; 2Cor 6,16*], ab ipso ad aeternam vitam suscitanda et glorificanda, a fidelibus veneranda esse, per quae multa beneficia a Deo hominibus praestantur: ita ut affirmantes, Sanctorum reliquiis venerationem atque honorem non deberi, vel eas aliaque sacra monumenta a fidelibus inutiliter honorari, atque eorum opis impetrandae causa Sanctorum memorias frustra frequentari: omnino damnandos esse, prout iampridem eos damnavit et nunc etiam damnat Ecclesia.

1823 Imagines porro Christi, Deiparae Virginis et aliorum Sanctorum, in templis praesertim habendas et retinendas, eisque debitum honorem et venerationem impertiendam, non quod credatur inesse aliqua in iis divinitas vel virtus, propter quam sint colendae, vel quod ab eis sit aliquid petendum, vel quod fiducia in imaginibus sit figenda, veluti olim fiebat a gentibus, quae in idolis spem suam collocabant [*cf. Ps 134,15-17*]: sed quoniam honos, qui eis exhibetur, refertur ad prototypa, quae illae repraesentant: ita ut per imagines, quas osculamur et coram quibus caput aperimus et procumbimus, Christum adoremus, et Sanctos, quorum illae similitudinem gerunt, veneremur. Id quod Conciliorum, praesertim vero secundae Nicaenae Synodi, decretis contra imaginum oppugnatores est sancitum [*cf. *600-603*].

1824 Illud vero diligenter doceant episcopi, per historias mysteriorum nostrae redemptionis, picturis vel aliis similitudinibus expressas, erudiri et confirmari populum in articulis fidei commemorandis et assidue recolendis; tum vero ex omnibus sacris imaginibus magnum fructum percipi, non solum quia admonetur populus beneficiorum et munerum, quae a Christo sibi collata sunt, sed etiam, quia Dei per Sanctos miracula et salutaria exempla oculis fidelium subiciuntur, ut pro iis Deo gratias agant, ad Sanctorumque imitationem vitam moresque suos componant, excitenturque ad adorandum ac diligendum Deum, et ad pietatem colendam. Si quis autem his decretis contraria docuerit aut senserit: anathema sit.

1825 In has autem sanctas et salutares observationes si qui abusus irrepserint: eos prorsus aboleri sancta Synodus vehementer cupit, ita ut nullae falsi dogmatis imagines et rudibus periculosi erroris occasionem praebentes statuantur.

Quod si aliquando historias et narrationes sacrae Scripturae, cum id indoctae plebi expediet, exprimi et figurari contigerit: doceatur populus, non propterea divinitatem figurari, quasi corporeis oculis conspici, vel coloribus aut figuris exprimi possit. Omnis porro superstitio in Sanctorum invocatione, reliquiarum veneratione et imaginum sacro usu tollatur, omnis turpis quaestus eliminetur, omnis denique lascivia vitetur … .

Haec ut fidelius observentur, statuit sancta Synodus, nemini licere, ullo in loco … ullam insolitam ponere vel ponendam curare imaginem, nisi ab episcopo approbata fuerit. Nulla etiam admittenda esse nova miracula, nec novas reliquias recipiendas nisi eodem recognoscente et approbante episcopo.

membra vive del Cristo stesso e tempio dello Spirito Santo [*cf. 1Cor 3,16; 6,15.19; 2Cor 6,16*], e che saranno da lui risuscitati per la vita eterna e glorificati, per mezzo dei quali Dio concede agli uomini molti benefici. Perciò quelli che affermano che alle reliquie dei santi non si deve né venerazione né onore, che inutilmente i fedeli onorano tali reliquie o altri sacri ricordi e invano frequentano i luoghi consacrati alla loro memoria per ottenere il loro aiuto, tutti costoro sono assolutamente da condannarsi, come già un tempo la chiesa li ha condannati e li condanna ancora.

Inoltre le immagini del Cristo, della Vergine madre di Dio e degli altri **1823**
santi devono trovarsi e essere conservate soprattutto nelle chiese; a esse si deve attribuire il dovuto onore e la venerazione, non certo perché si crede che vi sia in esse qualche divinità o potere che giustifichi questo culto o perché si debba chiedere qualche cosa a queste immagini o riporre fiducia in loro, come un tempo facevano i pagani, che riponevano la loro speranza negli idoli [*cf. Sal 135,15-17*], ma perché l'onore loro attribuito si riferisce ai prototipi che esse rappresentano. Dunque attraverso le immagini che noi baciamo e dinanzi alle quali ci scopriamo e ci prostriamo, noi adoriamo Cristo e veneriamo i santi, di cui esse mostrano l'immagine. Tutto questo è già stato sancito dai decreti e dai concili, specie dal secondo concilio di Nicea, contro gli avversari delle sacre immagini [*cf. *600-603*].

I vescovi insegneranno con molto impegno che attraverso la storia dei mi- **1824**
steri della nostra redenzione, espressa con i dipinti e in altri modi, il popolo viene istruito e confermato nella fede, ricevendo i mezzi per ricordare e meditare assiduamente gli articoli di fede; inoltre spiegheranno che da tutte le sacre immagini si trae grande frutto, non solo perché vengono ricordati al popolo i benefici e i doni che gli sono stati fatti da Cristo, ma anche perché attraverso i santi gli occhi dei fedeli possono vedere le meraviglie e gli esempi salutari di Dio, così da ringraziarlo, da modellare la vita e i costumi a imitazione dei santi, da adorare e amare Dio e esercitare la pietà. Se qualcuno insegnerà o crederà cose contrarie a questi decreti, sia anatema.

Se in queste pratiche sante e salutari fossero invalsi degli abusi, il santo **1825**
sinodo desidera ardentemente eliminarli. Pertanto non sarà esposta nessuna immagine che favorisca false dottrine e sia per i semplici occasione di pericolosi errori.

Se qualche volta verranno raffigurate le storie e i racconti della sacra Scrittura, cosa utile per il popolo poco istruito, bisognerà spiegare che non si pretende con questo di raffigurare la divinità, come se potesse essere vista dagli occhi del corpo o essere espressa con colori e immagini. Nella invocazione dei santi, nella venerazione delle reliquie e nell'uso sacro delle immagini dovrà essere bandita ogni superstizione, eliminata ogni turpe ricerca di denaro e infine evitata ogni indecenza … .

Per ottenere un'osservanza più fedele di queste norme il santo sinodo stabilisce che nessuno può collocare o far collocare in alcun luogo … un'immagine non tradizionale, senza la previa approvazione del vescovo; nessuno potrà proclamare nuovi miracoli o accogliere nuove reliquie, se non dopo il giudizio e l'approvazione dello stesso.

c) **Decretum de reformatione generali, 3 Dec. 1563**

De duello

1830 Cap. 19. Detestabilis duellorum usus, fabricante diabolo introductus, ut cruenta corporum morte animarum etiam perniciem lucretur, ex christiano orbe penitus exterminetur. Imperator, reges ... et quocumque alio nomine domini temporales, qui locum ad monomachiam in terris suis inter Christianos concesserint, eo ipso sint excommunicati ... .

Qui vero pugnam commiserint, et qui eorum patrini vocantur, excommunicationis ... ac perpetuae infamiae poenam incurrant et ut homicidae iuxta sacros canones puniri debeant, et, si in ipso conflictu decesserint, perpetuo careant ecclesiastica sepultura.[1]

d) **Decretum de indulgentiis, 4 Dec. 1563**

1835 Cum potestas conferendi indulgentias a Christo Ecclesiae concessa sit, atque huiusmodi potestate divinitus sibi tradita [*cf. Mt 16,19; 18,18*] antiquissimis etiam temporibus illa usa fuerit: sacrosancta Synodus indulgentiarum usum, christiano populo maxime salutarem et sacrorum conciliorum auctoritate probatum, in Ecclesia retinendum esse docet et praecipit, eosque anathemate damnat, qui aut inutiles esse asserunt, vel eas concedendi in Ecclesia potestatem esse negant.

In his tamen concedendis moderationem ... adhiberi cupit, ne nimia facilitate ecclesiastica disciplina enervetur. Abusus vero, qui in his irrepserunt et quorum occasione hoc indulgentiarum nomen ab haereticis blasphematur, emendatos et correctos cupiens: praesenti decreto generaliter statuit, pravos quaestus omnes pro his consequendis ... omnino abolendos esse.

1847-1850: Bulla confirmationis Conc. Tridentini *Benedictus Deus*, 26 Ian. 1564 («1563» stilo curiali)

De dependentia concilii oecumenici a Summo Pontefice

1847 Tandem consecuti sumus, quod nec diurnis nec nocturnis curis elaborare destitimus quodque «a Patre luminum» [*Iac 1,17*] assidue precati sumus. Cum enim eam in urbem undique ex christiani nominis nationibus convenisset

*1830 [1] Cf Gregorio IX, *Decretales*, l. V, tit. 13, c 1-2 (Frdb 2, 804).

c) **Decreto su una riforma generale, 3 dic. 1563**

Ed.: SGTr 9, 1093 / RiTr 467 / MaC 33, 192B-D / HaC 10, 188E-189A / COD 795.

Duello

Cap. 19. La detestabile usanza dei duelli, introdotta dal diavolo, per ottenere, con la morte sanguinosa dei corpi, anche la dannazione delle anime, 1830
dovrà essere del tutto bandita dal mondo cristiano. Così l'imperatore, i re ... e tutti i signori temporali, che concedessero nelle loro terre un luogo per i duelli fra i cristiani, saranno immediatamente scomunicati ... .

Quanto ai duellanti e ai loro cosiddetti padrini, incorreranno nella scomunica ... e nell'infamia perpetua; saranno puniti, secondo i sacri canoni, come omicidi e, se morissero durante il duello, saranno privati per sempre della sepoltura ecclesiastica.[1]

d) **Decreto sulle indulgenze, 4 dic. 1563**

Cf. *1820°. – *Ed.*: SGTr 9, 1105 / RiTr 468 / MaC 33, 193E-194A / HaC 10, 190C-D / COD 796s.

Il potere di conferire le indulgenze è stato accordato dal Cristo alla chiesa 1835
che, fin dai tempi più antichi, ha usato di questa facoltà a lei divinamente concessa [*cf. Mt 16,19; 18,18*]. Per questo il santo sinodo insegna e comanda di mantenere nella chiesa quest'uso, molto salutare per il popolo cristiano e approvato dall'autorità dei sacri concili, e colpisce con l'anatema quelli che definiscono inutili le indulgenze o negano alla chiesa il potere di concederle.

Tuttavia, desidera che nel concedere queste indulgenze si usi moderazione ... per evitare che la troppa facilità nel concederle indebolisca la disciplina ecclesiastica. Desiderando poi emendare e correggere gli abusi che vi si annidano e in forza dei quali la bella parola indulgenza viene bestemmiata dagli eretici, col presente decreto stabilisce, in generale, la completa abolizione di tutti gli indegni traffici di soldi fatti per ottenerle. ...

1847-1850: Bolla *Benedictus Deus* di conferma del concilio di Trento, 26 genn. 1564 (1563 secondo il calendario curiale)

Oltre questo testo definitivo della bolla di conferma, ce ne sono anche altre stesure: cf. SGTr 9, 1156-1159. – *Ed.*, SGTr 9, 1152-1154 / TheiTr 2, 515a-516a / BullTau 7, 244b-246a / BullCocq 4/II, 168a-169a / RiTr 481s / MaC 33, 216B-217E / HaC 10, 195A-196D.

La dipendenza di un concilio ecumenico dal papa

Noi abbiamo finalmente conseguito ciò che non abbiamo mai cessato di 1847
perseguire con diurne e notturne fatiche e che «dal Padre della luce» [*Gc 1,17*] abbiamo assiduamente implorato. Dopo infatti che si è radunata in questa cit-

– Nostris convocata litteris et sua etiam ipsorum pietate excitata – episcoporum et aliorum insignium praelatorum maxima et oecumenico concilio digna frequentia, ... Nobis adeo concilii libertati faventibus, ut etiam de rebus Sedi Apostolicae proprie reservatis liberum ipsi Concilio arbitrium per litteras ad legatos Nostros scriptas[1] ultro permiserimus, quae de sacramentis et aliis rebus, quae quidem necessariae visae sint, tractanda, diffinienda et statuenda restabant ad confutandas haereses, ad tollendos abusus et emendandos mores, a sacrosancta Synodo summa libertate diligentiaque tractata et accurate ac mature admodum definita, explicata, statuta sunt. ...

1848 Cum autem ipsa sancta Synodus, pro sua erga Sedem Apostolicam reverentia, antiquorum etiam conciliorum vestigiis inhaerens, decretorum suorum omnium, quae Nostro et praedecessorum Nostrorum tempore facta sunt, confirmationem a Nobis petierit, decreto de ea re in publica sessione facto,[1] Nos,

> ... postulatione ipsius Synodi cognita, habita super hac re cum venerabilibus Fratribus Nostris sanctae Romanae ecclesiae cardinalibus deliberatione matura, Sanctique Spiritus in primis auxilio invocato,
> cum ea decreta omnia catholica et populo christiano utilia ac salutaria esse cognovissemus,

ad Dei omnipotentis laudem, de eorumdem Fratrum Nostrorum consilio et assensu, in consistorio Nostro secreto illa omnia et singula auctoritate Apostolica hodie confirmavimus et ab omnibus Christifidelibus suscipienda ac servanda esse decrevimus ...

1849 Ad vitandum praeterea perversionem et confusionem, quae oriri posset, si unicuique liceret, prout ei liberet, in decreta Concilii commentarios et interpretationes suas edere, Apostolica auctoritate inhibemus omnibus ..., ne quis sine auctoritate Nostra audeat ullos commentarios, glossas, annotationes, scholia ullumve omnino interpretationis genus super ipsius Concilii decretis quocumque modo edere aut quidquam quocumque nomine, etiam sub praetextu maioris decretorum corroborationis aut exsecutionis aliove quaesito colore statuere.

1850 Si cui vero in eis aliquid obscurius dictum et statutum fuisse eamque ob causam interpretatione aut decisione aliqua egere visum fuerit: ascendat ad locum, quem Dominus elegit, ad Sedem videlicet Apostolicam, omnium fidelium magistram, cuius auctoritatem etiam ipsa sancta Synodus tam reverenter agnovit.[1] Nos enim difficultates et controversias, si quae ex eis decretis ortae fuerint, Nobis declarandas et decidendas, quemadmodum ipsa quoque sancta Synodus decrevit, reservamus ...

*1847 [1] Pio IV, Lettere ai legati, 16 giugno 1563 e 14 agosto 1563
*1848 [1] Sessione 25ª, 4 dic. 1563 (SGTr 9, 1108s).

tà da ogni parte dalle nazioni di nome cristiano – convocata con le Nostre lettere e mossa anche dalla loro stessa pietà – una moltitudine di vescovi e di altri insigni prelati tanto grande e degna di un concilio ecumenico, ... avendo Noi favorito a tal punto la libertà del concilio da accordare spontaneamente allo stesso concilio, con lettere scritte ai Nostri legati,[1] il libero giudizio anche su cose propriamente riservate alla sede apostolica, quelle cose che, riguardo ai sacramenti e ad altre realtà che fossero appunto sembrate necessarie, rimanevano da trattarsi, definirsi e stabilirsi per confutare le eresie, eliminare gli abusi e riformare i costumi, queste dal sacrosanto Sinodo con la massima libertà e diligenza sono state trattate, e con cura, prontamente e pienamente definite, spiegate, stabilite. ...

Dato poi che il santo sinodo stesso, per la sua reverenza nei confronti delle sede apostolica e seguendo le orme degli antichi concili, ha richiesto a Noi, con un decreto fatto a questo proposito in una pubblica sessione,[1] la conferma di tutti i suoi decreti che sono stati promulgati nel tempo Nostro e in quello dei Nostri predecessori, Noi, 1848

> ... dopo aver conosciuto la richiesta dello stesso sinodo, e dopo aver compiuto in ordine a questo un esame completo unitamente ai Nostri venerabili fratelli i cardinali di santa romana chiesa, invocato soprattutto l'aiuto dello Spirito Santo,
> avendo riconosciuto che tutti questi decreti sono cattolici ed utili e salutari per il popolo cristiano,

a lode di Dio onnipotente, conformemente al consiglio e al consenso degli stessi Nostri fratelli, in un Nostro concistoro segreto, tutti quelli e ciascuno di loro, oggi, in virtù dell'autorità apostolica, abbiamo confermato e abbiamo decretato che debbono essere accolti e osservati da tutti i fedeli cristiani ...

Per evitare inoltre la perversione e la confusione che potrebbe nascere, se a ciascuno fosse lecito, così come gli piace, proporre suoi commentari o interpretazioni ai decreti del concilio, in forza dell'autorità apostolica proibiamo a tutti..., che nessuno osi, senza la Nostra autorità, proporre in qualsiasi modo un qualche commentario, spiegazione, annotazione, illustrazione e nessun tipo di interpretazione sui decreti dello stesso concilio, o stabilire qualsiasi cosa sotto qualunque nome, anche col pretesto di migliore concolidamento o esecuzione dei decreti, o per altro ricercato motivo. 1849

Se poi a qualcuno sarà sembrato che in questi sia stato detto o stabilito qualcosa di piuttosto oscuro e che per questo motivo abbia bisogno di una qualche interpretazione o decisione, si rivolga al luogo che Dio ha scelto, cioè alla sede apostolica, maestra di tutti i fedeli, la cui autorità anche lo stesso santo Sinodo ha riconosciuto in modo così riverente.[1] Noi infatti a Noi stessi riserviamo per chiarirle e deciderle, le difficoltà e le controversie che fossero sorte da quei decreti, come anche lo stesso santo sinodo ha stabilito ... 1850

*1850 [1] Sessione 7ª, decreto di riforma, premessa; sessione 25ª, decreto di riforma, c. 21 (SGTr 5, 997_{15}, 9, 1094_{30}).

1851-1861: *Regulae Tridentinae* de libris prohibitis, confirmatae in Const. *Dominici gregis custodiae*, 24 Mart. 1564

Le regole furono elaborate da 22 sinodali tridentini che erano stati incaricati di redigere un nuovo Indice di libri proibiti. Pio IV nel breve *Cum magnus iam* del 14 genn. 1562 (SGTr 8, 306ss) aveva ordinato la compilazione di un tale elenco. Dopo una discussione nell'assemblea generale del 30 genn. 1562, i padri si limitarono ad aggiornare l'Indice di Paolo IV (decreti del 17 e del 26 febbr 1562). I vescovi incaricati della revisione dell'Indice alla conclusione del concilio non avevano ancora terminato il loro lavoro, perciò né ▷

1851 Regula I: Libri omnes, quos ante annum MDXV aut Summi Pontifices aut Concilia oecumenica damnarunt, et in hoc Indice non sunt, eodem modo damnati esse censeantur, sicut olim damnati fuerunt.

1852 Regula II: Haeresiarcharum libri, tam eorum, qui post praedictum annum haereses invenerunt vel suscitarunt, quam qui haereticorum capita aut duces sunt vel fuerunt ..., omnino prohibentur. Aliorum autem haereticorum libri, qui de religione quidem ex professo tractant, omnino damnantur. Qui vero de religione non tractant, a theologis catholicis iussu episcoporum et inquisitorum examinati et approbati permittuntur. ...

1853 Regula III: Versiones scriptorum etiam ecclesiasticorum, quae hactenus editae sunt a damnatis auctoribus, modo nihil contra sanam doctrinam contineant, permittuntur.

Librorum autem Veteris Testamenti versiones viris tantum doctis et piis iudicio episcopi concedi poterunt, modo huiusmodi versionibus tamquam elucidationibus vulgatae editionis ad intelligendam sacram Scripturam, non autem tamquam sano textu utantur.

Versiones vero Novi Testamenti ab auctoribus primae classis[1] huius indicis factae nemini concedantur, quia utilitatis parum, periculi vero plurimum lectoribus ex earum lectione manare solet. Si quae vero annotationes cum huiusmodi quae permittuntur versionibus vel cum vulgata editione circumferuntur, expunctis locis suspectis a facultate theologica alicuius Universitatis catholicae aut Inquisitione generali, permitti eisdem poterunt, quibus et versiones. ...

1854 Regula IV: Cum experimento manifestum sit, si sacra Biblia vulgari lingua passim sine discrimine permittantur, plus inde ob hominum temeritatem detrimenti quam utilitatis oriri, hac in parte iudicio episcopi aut inquisitoris stetur, ut cum consilio parochi vel confessarii Bibliorum a catholicis auctoribus versorum lectionem in vulgari lingua eis concedere possint, quos intellexerint ex huiusmodi lectione non damnum, sed fidei atque pietatis augmentum capere posse ...

1855 Regula V: Libri illi, qui haereticorum auctorum opera interdum prodeunt, in quibus nulla vel pauca de suo apponunt, sed aliorum dicta colligunt,

*1853 [1] Nell'Indice di Pio IV opere e autori, in corrispondenza al maggiore o minore pericolo di seduzione, vengono suddivisi in tre classi; nella prima classe, fatti i nomi degli autori, ne vengono proibite tutte le opere poiché sospette

1851-1861: *Regole tridentine* per la proibizione dei libri, confermate nella costituzione *Dominici gregis custodiae* del 24 marzo 1564

l'Indice tridentino né le regole sotto riportate sono contenute negli atti conciliari. Furono emanati unicamente con la bolla *Dominici gregis custodiae* (BullTau 7, 281s).
Ed.. RiTr 609-612 / MaC 33, 228E-231A / HaC 10, 207D-210E / moltissime sono le edizioni dell'Indice prima della revisione di Leone XIII nel 1900; la prima porta il titolo: *Index librorum prohibitorum, cum Regulis confectis per Patres a Tridentina Synodo delectos, auctoritate Sanctissimi Domini Nostri Pii IV Pontificis Maximi comprobatus* (Roma 1564).

Regola I: Tutti i libri che prima dell'anno 1515 i sommi pontefici o i concili ecumenici hanno condannato e che non si trovano in questo Indice, debbono essere ritenuti condannati allo stesso modo, così come un tempo furono condannati. 1851

Regola II: I libri degli eresiarchi, sia di quelli che hanno escogitato o suscitato delle eresie dopo l'anno di cui sopra, sia di quelli che sono o sono stati capi o condottieri di eretici ..., sono assolutamente proibiti. I libri degli altri eretici che trattano direttamente di religione, sono condannati in modo assoluto. Quelli poi che non trattano di religione, esaminati e approvati da teologi cattolici, su comando dei vescovi e degli inquisitori, sono permessi. ... 1852

Regola III: Le traduzioni degli scrittori anche ecclesiastici, che fino a ora sono state pubblicate da autori condannati, purché non contengano nulla contro la sana dottrina, sono permesse. 1853

Le traduzioni poi dei libri dell' Antico Testamento, potranno essere concesse solo a uomini dotti e pii, a giudizio del vescovo, purché tali traduzioni vengano usate come spiegazione dell'edizione Vulgata per comprendere la sacra Scrittura, e non invece come un testo in sé autosufficiente.

Le traduzioni del Nuovo Testamento fatte da autori della prima classe[1] di questo indice non siano concesse a nessuno, perché, dalla loro lettura, è solito derivare ai lettori ben poco di utilità, moltissimo invece di pericolo. Quelle annotazioni poi che sono in circolazione con quelle traduzioni che sono permesse oppure con l'edizione Vulgata, eliminati i passi sospetti dalla facoltà teologica di una qualche università cattolica o dall'Inquisizione generale, potranno essere permesse agli stessi, a cui ⟨sono permesse⟩ anche le traduzioni. ...

Regola IV: Poiché è manifesto per via di esperienza che, se si permette la sacra Bibbia dovunque e senza discernimento in lingua volgare, a causa della temerità degli uomini, ne consegue più un danno che un vantaggio, su questo problema spetta al giudizio del vescovo o dell'inquisitore se essi, su consiglio del parroco o del confessore, la lettura della Bibbia tradotta in lingua volgare da autori cattolici, possano concedere a coloro che, secondo quanto essi sono in grado di capire, da una tale lettura possano ricevere non un danno ma un accrescimento della fede e della pietà ... 1854

Regola V: Quei libri che qualche volta presentano opere di autori eretici, e nei quali non aggiungono nulla o ben poco di proprio, ma raccolgono le cose 1855

cuiusmodi sunt lexica, concordantiae, apophthegmata ..., si quae habeant, quae purgatione indigeant, illis episcopi ... consilio sublatis aut emendatis, permittantur.

1856 Regula VI: Libri vulgari idiomate de controversiis inter catholicos et haereticos nostri temporis disserentes non passim permittantur, sed idem de iis servetur, quod de bibliis vulgari lingua scriptis statutum est.

Qui vero de ratione bene vivendi, contemplandi, confitendi ac similibus argumentis vulgari sermone conscripti sunt, si sanam doctrinam contineant, non est, cur prohibeantur. ...

1857 Regula VII: Libri, qui res lascivas seu obscoenas ex professo tractant, narrant aut docent, cum non solum fidei, sed et morum, qui huiusmodi librorum lectione facile corrumpi solent, ratio habenda sit, omnino prohibentur. ...

Antiqui vero ab ethnicis conscripti propter sermonis elegantiam et proprietatem permittuntur: nulla tamen ratione pueris praelegendi erunt.

1858 Regula VIII: Libri, quorum principale argumentum bonum est, in quibus tamen obiter aliqua inserta sunt, quae ad haeresim seu impietatem, divinationem seu superstitionem spectant, a catholicis theologis ... expurgati concedi possunt. ...

1859 Regula IX: Libri omnes et scripta geomantiae, hydromantiae, aëromantiae, pyromantiae, oneiromantiae, chiromantiae, necromantiae, sive in quibus continentur sortilegia, veneficia, auguria, auspicia, incantationes artis magicae, prorsus reiiciuntur.

Episcopi vero diligenter provideant, ne astrologiae iudiciariae libri, tractatus, indices legantur vel habeantur, qui de futuris contingentibus successibus, fortuitisve casibus aut iis actionibus, quae ab humana voluntate pendent, certi aliquid eventurum affirmare audent. ...

1860 Regula X: In librorum aliarumve scripturarum impressione servetur, quod in Concilio Lateranensi [*V*] sub Leone X, sessione X, statutum est.[1]

1861 Ad extremum vero omnibus fidelibus praecipitur, ne quis audeat contra harum regularum praescriptum aut huius indicis prohibitionem libros aliquos legere aut habere. Quod si quis libros haereticorum vel cuiusvis auctoris scripta, ob haeresim vel ob falsi dogmatis suspicionem damnata atque prohibita, legerit sive habuerit, statim in excommunicationis sententiam incurrat. ...

***1860** [1] Leone X, *Inter sollicitudines*, 4 maggio 1515 (BullTau 5. 625-628)

dette di altri, e fra questi i lessici, le concordanze, le raccolte di sentenze ..., se contengono cose che hanno bisogno di purificazione, dopo che su consiglio del vescovo ... queste sono state eliminate o corrette, siano permessi.

Regola VI: I libri in lingua volgare che trattano delle controversie fra i cattolici e gli eretici del nostro tempo, non siano indiscriminatamente permessi, ma si deve osservare a loro riguardo lo stesso criterio che si è stabilito per gli scritti biblici in lingua volgare. 1856

Quelli invece che sono stati scritti in lingua volgare sul modo del giusto vivere, contemplare, confessare e su argomenti simili, se contengono la sana dottrina, non c'è motivo perché siano proibiti. ...

Regola VII: I libri che apertamente trattano, narrano o insegnano cose lascive od oscene, poiché si deve prestare attenzione non solo alla fede, ma anche ai costumi, che dalla lettura di libri siffatti facilmente vengono corrotti, sono assolutamente proibiti. ... 1857

Quelli antichi invece, scritti dai pagani, per l'eleganza e la proprietà della lingua, sono permessi: per nessun motivo tuttavia dovranno essere letti ai fanciulli.

Regola VIII: I libri, il cui argomento principale è buono, nei quali tuttavia incidentalmente sono inserite alcune cose che inclinano all'eresia o all'empietà, alla divinazione o alla superstizione, una volta che sono stati ripuliti ... da dei teologi cattolici, possono essere concessi. ... 1858

Regola IX: Tutti i libri e gli scritti di arte divinatoria della terra, dell'acqua, del fuoco, dei sogni, delle mani, dei morti, come anche quelli nei quali sono contenuti sortilegi, venefici, vaticini, presagi, incantesimi dell' arte magica, sono completamente rigettati. 1859

I vescovi inoltre debbono provvedere con diligenza affinché non siano letti o posseduti i libri, i trattati, i cataloghi dell' astrologia giudiziaria, i quali, in relazione ad avvenimenti futuri fortuiti, o a eventi eventuali o a quelle azioni che dipendono dalla volontà umana, osano affermare che qualcosa di certo si avvererà. ...

Regola X: Per la stampa dei libri o degli altri scritti, si deve osservare quanto è stato stabilito, sotto Leone X nel concilio Lateranense [*V*], sessione X.[1] 1860

[*Seguono particolari prescrizioni disciplinari per scrittori, editori e biblioteche.*]

Per ultimo inoltre, si ordina a tutti i fedeli che nessuno abbia l'ardire di leggere o di possedere qualche libro contro la prescrizione di queste regole o la proibizione di questo indice. Perciò, se qualcuno avrà letto o avrà posseduto dei libri degli eretici o degli scritti di un qualsiasi autore, condannati o proibiti per eresia o per il sospetto di falsa dottrina, incorrerà immediatamente in una sentenza di scomunica. ... 1861

1862-1870: Bulla *Iniunctum nobis*, 13 Nov. 1564

In corrispondenza al c. 2 del decreto su una riforma generale (SGTr 9, 1086) Pio IV presentò nelle costituzioni *Iniunctum nobis* e *In sacrosancta beati Petri*, ambedue emanate lo stesso giorno, il testo di un'ampia professione di fede. In forza del decreto della Congre- ▷

Professio fidei Tridentina

1862 Ego N. firma fide credo et profiteor omnia et singula, quae continentur in Symbolo fidei [*Constantinopolitano: cf. *150*], quo sancta Romana Ecclesia utitur, videlicet:

Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium; et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri; per quem omnia facta sunt; qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis, et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est; crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est; et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis; et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit; qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur; qui locutus est per Prophetas; et unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et exspecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen.

1863 Apostolicas et ecclesiasticas traditiones reliquasque eiusdem Ecclesiae observationes et constitutiones firmissime admitto et amplector. Item sacram Scripturam iuxta eum sensum, quem tenuit et tenet sancta mater Ecclesia, cuius est iudicare de vero sensu et interpretatione sacrarum Scripturarum, admitto, nec eam umquam, nisi iuxta unanimem consensum Patrum accipiam et interpretabor.

1864 Profiteor quoque septem esse vere et proprie sacramenta Novae Legis a Iesu Christo Domino nostro instituta atque ad salutem humani generis, licet non omnia singulis, necessaria, scilicet baptismum, confirmationem, Eucharistiam, paenitentiam, extremam unctionem, ordinem et matrimonium, illaque gratiam conferre, et ex his baptismum, confirmationem et ordinem sine sacrilegio reiterari non posse. Receptos quoque et approbatos Ecclesiae catholicae ritus in supradictorum omnium sacramentorum sollemni administratione recipio et admitto.

1865 Omnia et singula, quae de peccato originali et de iustificatione in sacrosancta Tridentina Synodo definita et declarata fuerunt, amplector et recipio.

1866 Profiteor pariter in Missa offerri Deo verum, proprium et propitiatorium sacrificium pro vivis et defunctis, atque in sanctissimo Eucharistiae sacramento esse vere, realiter et substantialiter corpus et sanguinem una cum

1862-1870: Bolla *Iniunctum nobis*, 13 nov. 1564

gazione del concilio del 20 genn. 1877 (ASS 10[1877] 74) sono da aggiungersi alcune parole del concilio Vaticano I: cf. *1869 [tra parentesi quadre]. – *Ed.*: RiTr 575s / MaC 33, 220B-222C / Hac 10, 199D-201B / BullTau 7, 327b-328b / BullCocq 4/II, 204b-205a

Professione di fede tridentina

Io, N.N., con fede ferma, credo e confesso tutte le cose e ciascuna singolarmente che sono contenute nel Simbolo di fede [*Constantinopolitano: cf. *150]*, che la santa chiesa romana usa, e cioè: 1862

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

Accolgo e abbraccio in modo fermissimo le tradizioni apostoliche ed 1863
ecclesiastiche e le restanti consuetudini e costituzioni della stessa chiesa. E così pure accolgo la sacra Scrittura secondo quel senso che ha tenuto e che tiene per fermo la santa madre chiesa, cui spetta giudicare sul vero senso e sull'interpretazione delle sacre Scritture, né mai la riceverò o la interpreterò, se non secondo l'unanime consenso dei padri.

Professo anche apertamente che sette sono i sacramenti veri e propri 1864
della Nuova Legge istituiti da nostro Signore Gesù Cristo e necessari per la salvezza del genere umano, anche se non tutti per ognuno, e cioè il battesimo, la confermazione, l'eucaristia, la penitenza, l'estrema unzione, l'ordine e il matrimonio, e che questi conferiscono la grazia, e che fra questi il battesimo, la confermazione e l'ordine non possono essere ripetuti senza sacrilegio. Ricevo e accolgo inoltre, nella solenne amministrazione di tutti i sacramenti di cui sopra, i riti, ammessi e approvati, della chiesa cattolica.

Abbraccio e accolgo tutte le cose e ciascuna singolarmente, che, a propo- 1865
sito del peccato originale e della giustificazione, sono state definite e dichiarate nel sacrosanto concilio di Trento.

Riconosco parimenti che nella messa viene offerto a Dio un vero e pro- 1866
prio sacrificio di espiazione per i vivi e per i morti, e che nel santissimo sacramento dell' eucaristia c'è veramente, realmente e sostanzialmente il corpo

anima et divinitate Domini nostri Iesu Christi, fierique conversionem totius substantiae panis in corpus, et totius substiantiae vini in sanguinem, quam conversionem catholica Ecclesia transsubstantiationem appellat. Fateor etiam sub altera tantum specie totum atque integrum Christum verumque sacramentum sumi.

1867 Constanter teneo purgatorium esse, animasque ibi detentas fidelium suffragiis iuvari; similiter et Sanctos una cum Christo regnantes venerandos atque invocandos esse, eosque orationes Deo pro nobis offerre, atque eorum reliquias esse venerandas. Firmiter assero, imagines Christi ac Deiparae semper Virginis, nec non aliorum Sanctorum, habendas et retinendas esse, atque eis debitum honorem ac venerationem impertiendam; indulgentiarum etiam potestatem a Christo in Ecclesia relictam fuisse, illarumque usum christiano populo maxime salutarem esse affirmo.

1868 Sanctam catholicam et apostolicam Romanam Ecclesiam omnium ecclesiarum matrem et magistram agnosco; Romanoque Pontifici, beati Petri Apostolorum principis successori ac Iesu Christi vicario, veram oboedientiam spondeo ac iuro.

1869 Cetera item omnia a sacris canonibus et oecumenicis Conciliis, ac praecipue a sacrosancta Tridentina Synodo [et ab oecumenico Concilio Vaticano], tradita, definita ac declarata [praesertim de Romani Pontificis Primatu et infallibili magisterio], indubitanter recipio atque profiteor; simulque contraria omnia, atque haereses quascumque ab Ecclesia damnatas et reiectas et anathematizatas ego pariter damno, reicio et anathematizo.

1870 Hanc veram catholicam fidem, extra quam nemo salvus esse potest, quam in praesenti sponte profiteor et veraciter teneo, eandem integram et immaculatam usque ad extremum vitae spiritum constantissime, Deo adiuvante, retinere et confiteri atque a meis subditis vel illis, quorum cura ad me in munere meo spectabit, teneri, doceri et praedicari, quantum in me erit, curaturum, ego idem N. spondeo, voveo ac iuro: sic me Deus adiuvet, et haec sancta Dei Evangelia.

1880: Const. *Cum quorumdam hominum*, 7 Aug. 1555

La bolla è diretta contro la setta degli unitari, sorta in Italia. Pio V (costituzione *Romanus Pontifex*, 1° ott. 1568: BullTau 7, 222s) e Clemente VIII (breve *Dominici gregis divi-*

De Trinitate et incarnatione contra Unitarios

1880 [*Cupientes*] admonere omnes et singulos, qui hactenus asseruerunt, dogmatizarunt vel crediderunt, Deum omnipotentem non esse trinum in personis et incomposita omnino indivisaque unitate substantiae et unum unamet simplici divinitatis essentia; aut Dominum nostrum non esse Deum verum eius-

e il sangue, insieme all'anima e alla divinità, del nostro Signore Gesù Cristo, e che avviene la trasformazione di tutta la sostanza del pane nel corpo, e di tutta la sostanza del vino nel sangue, trasformazione che la chiesa cattolica chiama transustanziazione. Confesso che anche soltanto sotto una delle due specie viene assunto Cristo completo e integro e il vero sacramento.

Tengo anche fortemente per fermo che esiste il purgatorio, e che le anime che qui vengono trattenute, sono aiutate dai suffragi dei fedeli; e similmente che i santi che regnano con Cristo debbono essere venerati e invocati e che questi offrono preghiere a Dio per noi, e che le loro reliquie debbono essere venerate. Dichiaro con forza che si debbono possedere e custodire le immagini di Cristo e della sempre Vergine Madre di Dio, come pure degli altri santi, e che a esse debbono essere tributate l'onore e la venerazione dovute; e affermo che da Cristo alla chiesa è stata conferita anche la potestà delle indulgenze, e che l'uso di queste è massimamente utile per il popolo cristiano. 1867

Riconosco la santa, cattolica e apostolica chiesa romana come madre e maestra di tutte le chiese; e prometto e giuro vera obbedienza al romano pontefice, successore del beato Pietro, principe degli apostoli e vicario di Gesù Cristo. 1868

Accolgo e professo poi senza dubbio alcuno tutte le altre cose che, dai sacri canoni e dai concili ecumenici, e in modo particolare dal sacrosanto concilio di Trento [e dall'ecumenico concilio Vaticano], sono state trasmesse, definite e dichiarate [particolarmente in ordine al primato e al magistero infallibile del pontefice romano]; e insieme io ugualmente condanno, rifiuto e anatematizzo tutte le cose contrarie e le eresie di qualsiasi genere che dalla chiesa sono state condannate, rifiutate e scomunicate. 1869

Io, N.N., assicuro, prometto solennemente e giuro di custodire e confessare, con l'aiuto di Dio, integra e immacolata con grandissima costanza fino all'ultimo soffio di vita, questa vera fede cattolica, al di fuori della quale nessuno può essere salvato e che in questo momento professo spontaneamente e tengo per fermo secondo verità, e di prendermi cura, per quanto starà in me, che da coloro che mi sono soggetti e da coloro la cura dei quali sarà stata di mia pertinenza nel mio ufficio, sia tenuta per ferma, insegnata e predicata: così mi aiuti Dio, e questi santi Vangeli di Dio. 1870

[*Documento dottrinale di Paolo IV che non fa parte del corpo dei documenti conciliari e che perciò viene qui riportato:*]

1880: Costituzione *Cum quorumdam hominum*, 7 agosto 1555

na, 3 febbr 1603, BullTau 11, 1a-2b) confermarono questa bolla.
Ed . BullTau 6, 500b-501a / BullCocq 4/I, 322b

Trinità e incarnazione

[*Desiderando*] ammonire, tutti e ciascuno singolarmente, coloro che fino a oggi hanno affermato, insegnato o creduto che Dio onnipotente non è Trino nelle persone e nella assolutamente semplice e indivisa unità della sostanza, e uno nell'unica semplice essenza della divinità; o che il nostro Signore non è 1880

dem substantiae per omnia cum Patre et Spiritu Sancto; aut eundem secundum carnem non esse conceptum in utero beatissimae semperque Virginis Mariae de Spiritu Sancto, sed sicut ceteros homines ex semine Ioseph; aut eundem Dominum ac Deum nostrum Iesum Christum non subiisse acerbissimam crucis mortem, ut nos a peccatis et ab aeterna morte redimeret et Patri ad vitam aeternam reconciliaret; aut eandem beatissimam Virginem Mariam non esse veram Dei matrem, nec perstitisse semper in virginitatis integritate, ante partum scilicet, in partu et perpetuo post partum, ex parte omnipotentis Dei Patris et Filii et Spiritus Sancti Apostolica auctoritate requirimus et monemus ...

PIUS V: 7 Ian. 1566 – 1 Maii 1572

1901-1980: Bulla *Ex omnibus afflictionibus*, 1 Oct. 1567

Michele Baio (de Bay), assieme a Giovanni Hessels e Antonio Sablons OFM, sosteneva tesi agostiniane, che dispiacevano ad altri francescani e che furono mandate alla Sorbonne per un giudizio. Questa il 27 giugno 1560 censurò le 18 proposizioni presentate; Baio le difese nelle sue *Annotationes* (cf. sotto quanto indicato con la sigla A'). Allargandosi il dibattito, Pio IV tentò inutilmente di imporre il silenzio ad ambedue le parti. Nel 1563 Baio pubblicò un libro che contiene tra l'altro i tre scritti indicati sotto con le sigle B', C' e D'. Nel nov. 1564 seguì un altro libro, che comprende gli scritti indicati con le sigle E', Fa' e Fb' Da questi scritti e da altre fonti non pervenuteci furono estratte diverse proposizioni che nel 1565 furono censurate sia ad Alcalá de Henares che a Salamanca. L'università di Lovanio si appellò allora a Roma Baio nel frattempo aveva pubblicato un'edizione ampliata del libro del 1563 e diede così occasione a numerosi altri esami. I nuovi trattati sono indicati con le sigle G', H', J' e K'. Il 20 giugno 1567 l'università di Alcalá respinse 40 proposizioni estratte da quest'opera. Il testo della condanna di Alcalá e Salamanca degli anni 1565 e 1567 è riportato da E van Eijl, in RHE 48[1953] 733-739 755-763 742-749

Pio V inserì una parte di queste proposizioni nella sua bolla, che egli fece pervenire all'università di Lovanio e a Baio non in maniera pubblica. Nel dic. 1567 Baio fece una ritrattazione, ma poco dopo chiese una revisione e mandò al papa uno scritto di difesa della sua dottrina. Pio V il 13 maggio 1569 ripeté in un breve la condanna delle proposizioni. Il 20 giugno 1569 Baio, sotto giuramento, prese di nuovo distanza dai suoi errori. Giacché le discussioni non cessavano, nel 1579 si fece a Roma un processo contro i baiani. Il 29 genn. 1580 (1579 secondo la datazione della Curia) Gregorio XIII emanò la bolla *Provisiones nostrae*, in cui riportava ampie parti della bolla *Ex omnibus afflictionibus* di Pio V. Infine nel 1586 per mandato del nunzio apostolico Giovanni Bonomini fu redatto da Giovanni Lenseo, maestro a Lovanio, la *Doctrina eius quam certorum articulorum damnatio postulare visa est. brevis . explicatio* (pubbl. da G. Gerberon, l c. sotto, pars 2, 161-181 / H. Lennerz, in TD ser. theol. 24, 42-72), che presentava riconosciuti positivi fondamenti dottrinali per ulteriori approfondimenti della facoltà di Lovanio.

Ed.: E. van Eijl, *Les censures des Universités d'Alcalá et de Salamanque et la censure du pape Pie V contre Michel Baius (1565-1567)*, in RHE 48(1953) 767-775; cf. alcuni emendamenti comunicati dallo stesso curatore in RHE 50(1955) 499, nota 1; questa è l'unica edizione critica basantesi sulla bolla originale conservata a Malines, *Archives de l'arche-* ▷

vero Dio, della stessa sostanza, in tutto, con il Padre e lo Spirito Santo; o che lo stesso, secondo la carne, non è stato concepito nell'utero della beatissima e sempre Vergine Maria in virtù dello Spirito Santo, ma come gli altri uomini dal seme di Giuseppe; o che lo stesso Signore e Dio nostro Gesù Cristo non ha subito una dolorosissima morte di croce, per redimere noi dai peccati e dalla morte eterna, e per riconciliarci con il Padre per la vita eterna; o che la stessa beatissima Vergine Maria non è vera madre di Dio, e che non ha persistito nell'integrità della verginità sempre, vale a dire prima del parto, nel parto e dopo il parto, in perpetuo; Noi chiediamo ed esortiamo a nome di Dio Padre onnipotente, e del Figlio e dello Spirito Santo, in forza dell'apostolica autorità ...

PIO V: 7 genn. 1566 – 1° maggio 1572

1901-1980: Bolla *Ex omnibns afflictionibus*, 1° ott. 1567

vêché, sezione *Documenta Pontificia*, anno 1567 / [G. Gerberon,] *Michaelis Baii celeberrimi in Lovaniensi Academia theologi opera, ... studio A.P. Theologi* [pseudonimo] (Colonia [= pseudo-indicazione, in realtà Amsterdam] 1696), pars 2: *Baiana* 49-57 / DuPlA 3/II (1728) 109b-114b

Le proposizioni nella bolla originale non sono numerate: i teologi le hanno suddivise in 76 o 79. La numerazione in 76 fu adottata da Baio, da Lenseo e da Roberto Bellarmino (che scrisse una confutazione di Baio); la numerazione in 79 è però più comune e viene quindi qui indicata come quella principale, mentre quella di Baio viene aggiunta [tra parentesi quadre].

L'indicazione delle fonti nelle note alle singole proposizioni si basa sulla ricerca di Édouard van Eijl in cui spiega il testo della bolla: RHE 48(1953) 719-776. Ci sono tuttavia delle proposizioni, la cui fonte non poté essere indicata da Eijl o perché ne mancava allora un'edizione in stampa (prop 65-79), o trattandosi di conseguenze liberamente formulate dalle premesse di Baio (le prop 61-64).

A'	=	Baio, *Annotationes in Sorbonae censuram* (a cura di G. Gerberon, *Michaelis Baii ... opera* [come sopra per la bolla], pars 2: *Baiana* 8-32 / H. Lennerz, *Opuscula duo de doctrina Baiana*, in TD ser. theol. 24 [Roma 1938] 4-41 [per le prop. 66 67 72 73; cf. anche 18 25 27s 32s 39].
B'	=	*De libero hominis arbitrio eiusque potestate liber 1* (Lovanio 1563) (come tutte le altre opere di Baio a cura di G. Gerberon, l.c., pars 1), 74-88 [per 39-41; cf. 37 66].
Ca', Cb'	=	*De iustitia* [Ca'] *et iustificatione* [Cb'] *libri 2* (Lovanio 1563), 103-146 147-152 [per 42s; 44]
D'	=	*De sacrificio liber 1* (Lovanio 1563), 153-167 [per 45].
E'	=	*De operum meritis libri 2* (Lovanio 1564/65), 25-44 [per 1-20].
Fa', Fb'	=	*De prima hominis iustitia* [Fa'] *et virtutibus impiorum* [Fb'] *libri 2* (Lovanio 1564/65), 45-73 [per 21-24 26; 25 27-30].
G'	=	*De charitate* (Lovanio 1566), 89-102 [per 31-38].
H'	=	*De peccato originis* (Lovanio 1566), 1-24 [per 46-58].
J'	=	*De indulgentiis* (Lovanio 1566), 196-204 [per 59s]
K'	=	*De oratione pro defunctis* (Lovanio 1566), 205-211 [per 56-58].

Errores Michaëlis Baii de hominis natura et de gratia

1901 1. Nec angeli nec primi hominis adhuc integri merita recte vocantur gratia.[1]

1902 2. Sicut opus malum ex natura sua est mortis aeternae meritorium, sic bonum opus ex natura sua est vitae aeternae meritorium.[1]

1903 3. Et bonis angelis et primo homini, si in statu illo perseverasset usque ad ultimum vitae, felicitas esset merces, et non gratia.[1]

1904 4. Vita aeterna homini integro et angelo promissa fuit intuitu bonorum operum, et bona opera ex lege naturae ad illam consequendam per se sufficiunt.[1]

1905 5. In promissione facta angelo et primo homini continetur naturalis iustitiae constitutio, qua pro bonis operibus, sine alio respectu, vita aeterna iustis promittitur.[1]

1906 6. Naturali lege constitutum fuit homini, ut, si in oboedientia perseveraret, ad eam vitam pertransiret, in qua mori non posset.[1]

1907 7. Primi hominis integri merita fuerunt primae creationis munera; sed iuxta modum loquendi Scripturae sacrae non recte vocantur gratia; quo fit, ut tantum merita, non etiam gratia, debeant nuncupari.[1]

1908 8. In redemptis per gratiam Christi nullum inveniri potest bonum meritum, quod non sit gratis indigno collatum.[1]

1909 9. Dona concessa homini integro et angelo, forsitan non improbanda ratione, possunt dici gratia; sed quia, secundum usum Scripturae, nomine gratiae ea tantum munera intelliguntur, quae per Iesum male merentibus et indignis conferuntur, ideo neque merita neque merces, quae illis redditur, gratia dici debet.[1]

1910 10. Solutionem poenae temporalis, quae peccato dimisso saepe remanet, et corporis resurrectionem proprie nonnisi meritis Christi adscribendam esse.[1]

1911 11. Quod pie et iuste in hac vita mortali usque in finem vitae conversati vitam consequimur aeternam, id non proprie gratiae Dei, sed ordinationi naturali statim initio creationis constitutae iusto Dei iudicio deputandum est; neque in hac retributione bonorum ad Christi meritum respicitur, sed tantum ad

*1901 [1] E' I 4
*1902 [1] E' II 2, titolo
*1903 [1] E' I 1 3 4.
*1904 [1] E' 1 2
*1905 [1] E' I 2

Errori di Michele Baio sulla natura umana e sulla grazia

1. I meriti sia dell'angelo che del primo uomo ancora integro non sono chiamati giustamente grazia.[1] 1901

2. Come l'opera cattiva per natura sua è meritevole della morte eterna, così l'opera buona per natura sua è meritevole della vita eterna.[1] 1902

3. Sia per gli angeli buoni che per il primo uomo, qualora avesse perseverato in quello stato fino alla fine della vita, la felicità sarebbe stata ricompensa, e non grazia.[1] 1903

4. La vita eterna fu promessa all'uomo integro e all'angelo in considerazione delle opere buone, e le opere buone in base alla legge di natura di per sé sono sufficienti per conseguirla.[1] 1904

5. Nella promessa fatta all'angelo e al primo uomo è contenuta la disposizione della giustizia naturale, secondo la quale, a motivo delle opere buone, senza nessun'altra considerazione, la vita eterna è promessa ai giusti.[1] 1905

6. Per legge naturale è stato stabilito per l'uomo che, se avesse perseverato nell'obbedienza, sarebbe passato in quella vita nella quale non può più morire.[1] 1906

7. I meriti del primo uomo integro furono i doni della prima creazione; ma, secondo il modo di parlare della sacra Scrittura, sono chiamati non giustamente grazia; per questo consegue che soltanto meriti, non anche grazia, debbono essere chiamati.[1] 1907

8. In coloro che sono redenti in forza della grazia di Cristo, non può trovarsi nessun merito buono, che non sia stato conferito gratuitamente a un indegno.[1] 1908

9. I doni concessi all'uomo integro e all'angelo, forse con un fondamento da non rigettare, possono essere detti grazia; ma poiché, secondo l'uso della Scrittura, con il nome di grazia vengono intesi soltanto quei doni che sono conferiti per mezzo di Gesù ai non meritevoli e agli indegni, per questa ragione né i meriti né la ricompensa che a costoro è accordata, deve essere detta grazia.[1] 1909

10. La remissione della pena temporale che, una volta sciolto il peccato, spesso rimane, e la risurrezione del corpo, debbono essere attribuite propriamente soltanto ai meriti di Cristo.[1] 1910

11. Dal momento che noi conseguiamo la vita eterna se ci siamo comportati in modo pio e giusto in questa vita mortale fino al termine della vita, questo non deve essere propriamente attribuito alla grazia di Dio, ma all'ordinamento naturale immediatamante disposto fin dall'inizio della creazione secondo il giusto giudizio di Dio; e in questa retribuzione dei buoni non si fa riferimento al merito di Cristo, ma soltanto al primo ordinamento del genere uma- 1911

*1906 [1] E' I 3, cf 2 9
*1907 [1] E' I 4
*1908 [1] E' I 4
*1909 [1] E' I 4.
*1910 [1] E' I 9

primam institutionem generis humani, in qua lege naturali constitutum est, ut iusto Dei iudicio oboedientiae mandatorum vita aeterna reddatur.[1]

1912 12. Pelagii sententia est: opus bonum, citra gratiam adoptionis factum, non est regni caelestis meritorium.[1]

1913 13. Opera bona, a filiis adoptionis facta, non accipiunt rationem meriti ex eo, quod fiunt per spiritum adoptionis inhabitantem corda filiorum Dei, sed tantum ex eo, quod sunt conformia legi, quodque per ea praestatur oboedientia legi.[1]

1914 14. Opera bona iustorum non accipiunt in die iudicii extremi ampliorem mercedem, quam iusto Dei iudicio mererentur accipere.[1]

1915 15. Docet rationem meriti non consistere in eo, quod, qui bene operatur, habeat gratiam et inhabitantem Spiritum Sanctum, sed in eo solum, quod oboedit divinae legi, quam sententiam saepius repetit et multis rationibus probat fere toto libro.[1]

1916 16. In eodem libro saepius repetit quod non est vera legis oboedientia, quae fit sine caritate.[1]

1917 17. Dicit sentire cum Pelagio, qui dicunt, esse necessarium ad rationem meriti, ut homo per gratiam adoptionis sublimetur ad statum deificum.[1]

1918 18. Dicit opera catechumenorum, ut fidem et paenitentiam ante remissionem peccatorum factam, esse vitae aeternae merita; quam vitam non consequentur catechumeni, nisi prius praecedentium delictorum impedimenta tollantur.[1]

1919 19. Videtur insinuare quod opera iustitiae et temperantiae, quae Christus fecit, ex dignitate personae operantis non traxerunt maiorem valorem.[1]

1920 20. Nullum est peccatum ex natura sua veniale, sed omne peccatum meretur poenam aeternam.[1]

1921 21. Humanae naturae sublimatio et exaltatio in consortium divinae naturae debita fuit integritati primae condicionis, et proinde naturalis dicenda est, et non supernaturalis.[1]

1922 22. Cum Pelagio sentiunt, qui textum Apostoli ad Romanos secundo: «Gentes, quae legem non habent, naturaliter ea, quae legis sunt, faciunt» [*Rm 2,14*] intelligunt de gentibus fidei gratiam non habentibus.[1]

1923 23. Absurda est sententia eorum, qui dicunt, hominem ab initio, dono quodam supernaturali et gratuito, supra condicionem naturae suae fuisse exaltatum, ut fide, spe et caritate Deum supernaturaliter coleret.[1]

***1911** [1] E' I 9.
***1912** [1] E' II 4, titolo
***1913** [1] E' II 1, cf 7.
***1914** [1] E' II 9.
***1915** [1] E' II 1.
***1916** [1] E' II 1.
***1917** [1] E' II 4

no, nel quale è stato stabilito, in forza della legge naturale, che, secondo il giusto giudizio di Dio, la vita eterna sia accordata all'obbedienza dei precetti.[1]

12. È opinione di Pelagio: l'opera buona, compiuta al di fuori della grazia di adozione, non è meritevole del Regno dei cieli.[1] 1912

13. Le opere buone compiute dai figli di adozione, non acquistano la natura di merito per il fatto che vengono compiute in virtù dello spirito di adozione che abita nei cuori dei figli di Dio, ma solo per il fatto che sono conformi alla legge, e perché per mezzo di esse si presta obbedienza alla legge.[1] 1913

14. Le opere buone dei giusti non ricevono nel giorno del giudizio finale una più grande ricompensa di quella che avrebbero meritato ricevere secondo il giusto giudizio di Dio.[1] 1914

15. Egli insegna che la natura del merito non consiste nel fatto che, colui che opera bene, ha la grazia e lo Spirito Santo che abita in lui, ma soltanto nel fatto che obbedisce alla legge divina, e questa opinione la ripete spesso, e con molte ragioni la dimostra in quasi tutto il libro.[1] 1915

16. Nello stesso libro ripete spesso che non è vera obbedienza alla legge, quella che viene fatta senza la carità.[1] 1916

17. Egli dice che pensano come Pelagio quelli che dicono che per la natura del merito è necessario che l'uomo per la grazia di adozione sia elevato allo stato di deificazione.[1] 1917

18. Egli dice che le opere dei catecumeni, come la fede e la penitenza fatta prima della remissione dei peccati, sono meriti per la vita eterna; vita che i catecumeni non conseguiranno se non saranno prima eliminati gli ostacoli delle colpe precedenti.[1] 1918

19. Egli sembra insinuare che le opere della giustizia e della temperanza che Cristo ha compiuto, non hanno ricevuto un valore maggiore dalla dignità della persona che le compiva.[1] 1919

20. Nessun peccato è per natura sua veniale, ma ogni peccato è meritevole della pena eterna.[1] 1920

21. L'elevazione e l'innalzamento della natura umana alla compartecipazione della natura divina fu dovuta all'integrità della condizione primitiva, e per questo deve dirsi naturale e non soprannaturale.[1] 1921

22. Pensano allo stesso modo di Pelagio quelli che comprendono riferito alle genti che non hanno la grazia della fede il testo del capitolo 2 della lettera dell'apostolo ai Romani: «Le genti, che non hanno la legge, fanno naturalmente quelle cose che sono della legge» [*Rm 2,14*].[1] 1922

23. È assurda l'opinine di coloro che dicono che l'uomo, fin dall'inizio, per un certo qual dono soprannaturale e gratuito, è stato innalzato al di sopra della condizione della sua natura, per così onorare Dio in modo soprannaturale con la fede, la speranza e la carità.[1] 1923

***1918** [1] E' II 6; cf A' propos 11.
***1919** [1] E' II 7
***1920** [1] E' II 8
***1921** [1] Fa' 1 4 5 6
***1922** [1] Fa' 6
***1923** [1] Fa' 7.

1924 24. A vanis et otiosis hominibus, secundum insipientiam philosophorum, excogitata est sententia, hominem ab initio sic constitutum, ut per dona naturae superaddita fuerit largitate conditoris sublimatus et ad Dei filium adoptatus, et ad Pelagianismum reicienda est illa sententia.[1]

1925 25. Omnia opera infidelium sunt peccata, [26.] et philosophorum virtutes sunt vitia.[1]

1926 26. [27.] Integritas primae creationis non fuit indebita humanae naturae exaltatio, sed naturalis eius condicio, quam sententiam repetit et probat per plura capitula.[1]

1927 27. [28.] Liberum arbitrium, sine gratiae Dei adiutorio, nonnisi ad peccandum valet.[1]

1928 28. [29.] Pelagianus est error, dicere, quod liberum arbitrium valet ad ullum peccatum vitandum.[1]

1929 29. [30A.] Non solum «fures» ii sunt et «latrones», qui Christum viam et «ostium» veritatis et vitae negant, sed etiam quicunque «aliunde» quam per ipsum in viam iustitiae (hoc est ad aliquam iustitiam) «conscendi» [*cf. Io 10,1*] posse dicunt,[1]

1930 30. [30B.] aut tentationi ulli, sine gratiae ipsius adiutorio, resistere hominem posse, sic ut in eam non inducatur aut ab ea non superetur.[1]

1931 31. Caritas perfecta et sincera, quae est ex «corde puro et conscientia bona et fide non ficta» [*1Tm 1,5*], tam in catechumenis quam in paenitentibus potest esse sine remissione peccatorum.[1]

1932 32. Caritas illa, quae est plenitudo legis, non est semper coniuncta cum remissione peccatorum.[1]

1933 33. Catechumenus iuste, recte et sancte vivit, et mandata Dei observat, ac legem implet per caritatem, ante obtentam remissionem peccatorum, quae in baptismi lavacro demum percipitur.[1]

1934 34. Distinctio illa duplicis amoris, naturalis videlicet, quo Deus amatur ut auctor naturae, et gratuiti, quo Deus amatur ut beatificator, vana est et commentitia et ad illudendum sacris Litteris et plurimis veterum testimoniis excogitata.[1]

1935 35. Omne, quod agit peccator vel servus peccati, peccatum est.[1]

1936 36. Amor naturalis, qui ex viribus naturae exoritur, ex sola philosophia per elationem praesumptionis humanae, cum iniuria crucis Christi defenditur a nonnullis doctoribus.[1]

1937 37. Cum Pelagio sentit, qui boni aliquid naturalis, hoc est, quod ex naturae solis viribus ortum ducit, agnoscit.[1]

***1924** [1] Fa' c 8
***1925** [1] Fb' c 5 6; A' propos 7.
***1926** [1] Fa' c. 4 titolo
***1927** [1] Fb' c. 8 tit.; A' propos. 4 parte prima; propos 7.
***1928** [1] Fb' c. 8; A' propos 7
***1929** [1] Fb' c 9
***1930** [1] Fb' c 9
***1931** [1] G' c 7
***1932** [1] G' 7; cf. A' propos. 10.

24. Da uomini insignificanti e vuoti, conformemente alla stoltezza dei filosofi, è stata inventata l'opinione secondo la quale l'uomo fin dall'inizio è stato costituito in modo tale che, per mezzo di doni aggiunti al di sopra della natura, è stato dalla generosità del creatore elevato e adottato come figlio di Dio: questa opinione deve essere lasciata al pelagianesimo.[1] 1924

25. Tutte le opere di coloro che non credono sono peccati, [26] e le virtù dei filosofi sono vizi.[1] 1925

26.[27.] L'integrità della prima creazione non è stata una indebita esaltazione della natura umana, ma la sua naturale condizione, e questa opinione ripete e dimostra in parecchi capitoli.[1] 1926

27.[28.] Il libero arbitrio, senza l'aiuto della grazia di Dio, è capace soltanto di peccare.[1] 1927

28.[29.] È un errore pelagiano affermare che il libero arbitrio ha la forza di evitare qualche peccato.[1] 1928

29.[30A.] «Ladri» e «briganti» non sono soltanto coloro che negano che Cristo è la via e «la porta» della verità e della vita, ma anche quelli che dicono che si può «salire» nella via della giustizia (e cioè a una qualche giustizia) «da un'altra parte» che non sia lui stesso [*cf. Gv 10,1*],[1] 1929

30.[30B.] o che a una qualche tentazione, senza l'aiuto della sua grazia, l'uomo può resistere, così che non sia indotto in essa o non sia vinto da essa.[1] 1930

31. La perfetta e sincera carità che viene da «un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede non simulata» [*1Tm 1,5*], può essere, sia nei catecumeni che nei pentiti, senza remissione dei peccati.[1] 1931

32. Quella carità che è il compimento della legge, non sempre è unita alla remissione dei peccati.[1] 1932

33. Il catecumeno vive in modo giusto, retto e santo, ed osserva i comandamenti di Dio, e porta a compimento la legge per mezzo della carità, prima di ottenere la remissione dei peccati, che per la prima volta si ottiene nel lavacro del battesimo.[1] 1933

34. La distinzione di un duplice amore, e cioè di uno naturale, mediante il quale Dio è amato come creatore della natura, e di uno gratuito, con il quale Dio è amato come colui che dona la beatitudine, è inconsistente e immaginaria, e inventata per far violenza alle sacre Scritture e alle molteplici testimonianze degli antichi.[1] 1934

35. Tutto quello che un peccatore o un servo del peccato compie, è peccato.[1] 1935

36. L'amore naturale che proviene dalle forze della natura, con offesa della croce di Cristo, è sostenuto da diversi dottori, solo in forza della filosofia e per l'arroganza della presunzione umana.[1] 1936

37. Pensa allo stesso modo di Pelagio, colui che ammette un qualche bene naturale, cioè un qualcosa che prende origine dalle forze della sola natura.[1] 1937

***1933** [1] G' 7; cf. A' propos. 11.
***1934** [1] G' 4
***1935** [1] Deriva da G' 5, Bellarmino riferisce che Baio non ha riconosciuto questa proposizione come propria
***1936** [1] G' 5
***1937** [1] Solo quanto al senso: G' 5; cf. B' 10.

1938 38. Omnis amor creaturae rationalis aut vitiosa est cupiditas, qua mundus diligitur, quae a Iohanne prohibetur, aut laudabilis illa caritas, qua per Spiritum Sanctum in corde diffusa [*cf. Rm 5,5*] Deus amatur.[1]

1939 39. Quod voluntarie fit, etiam si necessario fiat, libere tamen fit.[1]

1940 40. In omnibus suis actibus peccator servit dominanti cupiditati.[1]

1941 41. Is libertatis modus, qui est a necessitate, sub libertatis nomine non reperitur in Scripturis, sed solum nomen libertatis a peccato.[1]

1942 42. Iustitia, qua iustificatur per fidem impius, consistit formaliter in oboedientia mandatorum, quae est operum iustitia, non autem in gratia aliqua animae infusa, qua adoptatur homo in filium Dei et secundum interiorem hominem renovatur ac divinae naturae consors efficitur, ut, sic per Spiritum Sanctum renovatus, deinceps bene vivere et Dei mandatis oboedire possit.[1]

1943 43. In hominibus paenitentibus ante sacramentum absolutionis et in catechumenis ante baptismum est vera iustificatio, separata tamen a remissione peccatorum.[1]

1944 44. Operibus plerisque, quae a fidelibus fiunt, ut mandatis Dei pareant, cuiusmodi sunt oboedire parentibus, depositum reddere, ab homicidio, a furto, a fornicatione abstinere, iustificantur quidem homines, quia sunt legis oboedientia et vera legis iustitia; non tamen iis obtinent incrementa virtutum.[1]

1945 45. Sacrificium Missae non alia ratione est sacrificium, quam generali illa, qua «omne opus, quod fit, ut sancta societate Deo homo inhaereat».[1]

1946 46. [46A.] Ad rationem et definitionem peccati non pertinet voluntarium, nec definitionis quaestio est, sed causae et originis, utrum omne peccatum debeat esse voluntarium.[1]

1947 47. [46B.] Unde peccatum originis vere habet rationem peccati sine ulla relatione ac respectu ad voluntatem, a qua originem habuit.[1]

1948 48. [47A.] Peccatum originis est habituali parvuli voluntate voluntarium, et habitualiter dominatur parvulo eo quod non gerit contrarium voluntatis arbitrium.[1]

1949 49. [47B.] Et ex habituali voluntate dominante fit, ut parvulus decedens sine regenerationis sacramento, quando usum rationis consecutus erit, actualiter Deum odio habeat, Deum blasphemet et legi Dei repugnet.[1]

***1938** [1] G' 6
***1939** [1] B' 7; cf. A' propos 8
***1940** [1] B' 6 Secondo Bellarmino Baio affermava che anche questa non era una sua proposizione
***1941** [1] B' 7
***1942** [1] Ca' 5.
***1943** [1] Ca' 7; cf 6.

38. Ogni amore della creatura razionale, o è la viziosa cupidigia con la quale si ama il mondo e che è proibita da Giovanni, o è quella lodevole carità con la quale si ama Dio, infusa nel cuore per mezzo dello Spirito Santo [*cf. Rm 5,5*].[1] 1938

39. Ciò che si fa con atto volontario, anche se si fa per necessità, lo si fa tuttavia liberamente.[1] 1939

40. In tutti i suoi atti il peccatore serve la cupidigia che lo domina.[1] 1940

41. Quella forma di libertà che è dalla necessità, non si trova nelle Scritture sotto il nome di libertà, ma c'è solo il nome di libertà dal peccato.[1] 1941

42. La giustizia, con la quale l'empio è giustificato per la fede, consiste in modo formale nell'obbedienza ai comandamenti, che è la giustizia delle opere, e non invece in una qualche grazia infusa nell'anima, con la quale l'uomo viene adottato come figlio di Dio, viene rinnovato secondo l'uomo interiore e viene reso compartecipe della natura divina, in modo tale che, così rinnovato per mezzo dello Spirito Santo, possa poi vivere bene e obbedire ai comandamenti di Dio.[1] 1942

43. Negli uomini pentiti prima del sacramento dell'assoluzione, e nei catecumeni prima del battesimo, c'è la vera giustificazione, separata tuttavia dalla remissione dei peccati.[1] 1943

44. Con la maggior parte delle opere che dai fedeli sono compiute per essere sottomessi ai comandamenti di Dio, e fra queste l'obbedire ai genitori, restituire il deposito, l'astenersi dall'omicidio, dal furto e dalla fornicazione, gli uomini sono sicuramente giustificati, perché sono obbedienza della legge e vera giustizia della legge; tuttavia non ottengono con queste nessun aumento delle virtù.[1] 1944

45. Il sacrificio della Messa è un sacrificio non per una ragione diversa da quella generale: «ogni opera che viene fatta, affinché l'uomo si unisca a Dio in una comunione santa».[1] 1945

46.[46A.] Per la natura e per la definizione del peccato non è richiesta la volontarietà, e il problema non è di definizione, ma di causa e di origine, se ogni peccato debba essere volontario.[1] 1946

47.[46B.] Per questo il peccato originale ha realmente la natura di peccato, senza nessuna relazione e riferimento alla volontà da cui ha avuto origine.[1] 1947

48.[47A.] Il peccato originale è volontario secondo l'abituale volontà del bambino, e abitualmente ha il dominio sul bambino per il fatto che questi non esercita un atto contrario della volontà.[1] 1948

49.[47B.] E dall'abituale volontà predominante consegue che il bambino che muore senza il sacramento della rigenerazione, quando avesse conseguito l'uso della ragione, in realtà avrebbe avuto in odio Dio, avrebbe bestemmiato Dio e si sarebbe opposto alla legge di Dio.[1] 1949

***1944** [1] Cb' 5
***1945** [1] D' 5; cf 2 e 6 – Viene citato Agostino, *De civitate Dei*, X, 6 (B. Dombart – A Kalb: CpChL 47 [1955] 278_{1s} / CSEL 40, 454_{25s} / PL 41, 283).
***1946** [1] H' 7
***1947** [1] H' 7
***1948** [1] H' 7; cf 10
***1949** [1] H' 7.

1950 50. [48.] Prava desideria, quibus ratio non consentit, et quae homo invitus patitur, sunt prohibita praecepto: «Non concupisces» [*Ex 20,17*].[1]

1951 51. [49.] Concupiscentia sive lex membrorum, et prava eius desideria, quae inviti sentiunt homines, sunt vera legis inoboedientia.[1]

1952 52. [50.] Omne scelus eius est condicionis, ut suum auctorem et omnes posteros eo modo inficere possit, quo infecit prima transgressio.[1]

1953 53. [51.] Quantum est ex vi transgressionis, tantum meritorum malorum a generante contrahunt, qui cum minoribus nascuntur vitiis, quam qui cum maioribus.[1]

1954 54. [52.] Definitiva haec sententia, Deum homini nihil impossibile praecepisse, falso tribuitur Augustino, cum Pelagii sit.[1]

1955 55. [53.] Deus non potuisset ab initio talem creare hominem, qualis nunc nascitur.[1]

1956 56. [54A.] In peccato duo sunt, actus et reatus; transeunte autem actu, nihil manet, nisi reatus sive obligatio ad poenam.[1]

1957 57. [54B.] Unde in sacramento baptismi aut sacerdotis absolutione proprie reatus peccati dumtaxat tollitur, et ministerium sacerdotum solum liberat a reatu.[1]

1958 58. [55.] Peccator paenitens non vivificatur ministerio sacerdotis absolventis, sed a solo Deo, qui, paenitentiam suggerens et inspirans, vivificat eum et resuscitat: ministerio autem sacerdotis solum reatus tollitur.[1]

1959 59. [56.] Quando per eleemosynas aliaque paenitentiae opera Deo satisfacimus pro poenis temporalibus, non dignum pretium Deo pro peccatis nostris offerimus, sicut quidam errantes autumant (nam alioqui essemus, saltem aliqua ex parte, redemptores); sed aliquid facimus, cuius intuitu Christi satisfactio nobis applicatur et communicatur.[1]

***1950** [1] H' 11.
***1951** [1] H' 15; cf. 11 16
***1952** [1] H' 13.
***1953** [1] H' 6
***1954** [1] H' 12. - Questa frase si trova in Agostino, *De peccatorum meritis et remissione et de baptismo parvulorum*, II, 6, n. 7: «In base a questa e a innumerevoli altre testimonianze non posso dubitare né che Dio abbia ordinato qualcosa di impossibile all'uomo, né che a Dio è impossibile qualcosa per venire in aiuto e favorire che avvenga ciò che comanda. E perciò l'uomo può, se vuole, aiutato da Dio. essere senza peccato» («His atque huiusmodi aliis innumerabilibus testimoniis dubitare non possum, nec Deum aliquid impossibile homini praecepisse nec Deo ad opitulandum et adiuvandum, quo fiat quod iubet, impossibile aliquid esse. Ac per hoc potest homo, si velit, esse sine peccato adiutus a Deo». CSEL 60, 78_{14-18} / PL 44, 155). Poco dopo, c. 7, n 8, Agostino aggiunge: «Se però si chiede se ciò che ho messo al secondo posto, ⟨veramente⟩ sia, non credo che ⟨lo⟩ sia»

50.[48.] I desideri cattivi, ai quali la ragione non presta consenso, e che l'uomo subisce contro il suo volere, sono proibiti dal precetto: «Non desiderare» [*Es 20,17*].[1] 1950

51.[49.] La concupiscenza, o piuttosto la legge delle membra, e i suoi cattivi desideri, che gli uomini avvertono contro la loro volontà, sono vere disobbedienze della legge.[1] 1951

52.[50.] Ogni azione cattiva è di natura tale che ha il potere di contaminare colui che la compie e i suoi discendenti, nello stesso modo in cui contaminò la prima trasgressione.[1] 1952

53.[51.] Quanto consegue dalla forza della trasgressione, tanto di meriti cattivi contraggono da colui che li ha generati, sia coloro che nascono con difetti minori, quanto coloro con maggiori.[1] 1953

54.[52.] Questa apodittica proposizione, che Dio non ha ordinato all'uomo nulla di impossibile, viene falsamente attribuita ad Agostino, ed è invece di Pelagio.[1] 1954

55.[53.] Dio non avrebbe potuto creare in principio l'uomo tale quale ora nasce.[1] 1955

56.[54A.] Nel peccato ci sono due aspetti, l'atto e il reato; quando l'atto è passato, nulla rimane, se non il reato, vale a dire l'obbligo della pena.[1] 1956

57.[54B.] Per questo, nel sacramento del battesimo o nella assoluzione del sacerdote, viene tolto propriamente soltanto il reato del peccato, e il ministero dei sacerdoti libera soltanto dal reato.[1] 1957

58.[55.] Il peccatore che si pente, non è vivificato dal ministero del sacerdote che lo assolve, ma da Dio solo, il quale, suggerendo e ispirando il pentimento, lo vivifica e lo risuscita: dal ministero poi del sacerdote è tolto soltanto il reato.[1] 1958

59.[56.] Quando noi, con elemosine o altre opere di penitenza, diamo a Dio soddisfazione per le pene temporali, non offriamo a Dio un degno prezzo per i nostri peccati, come alcuni affermano in modo erroneo (diversamente infatti noi saremmo, almeno in una certa parte, redentori); ma facciamo un qualcosa, sulla cui considerazione, viene applicata e comunicata a noi la soddisfazione di Cristo.[1] 1959

(«Si autem, quod secundo loco posueram, quaeratur, utrum sit, esse non credo»). Baio riteneva che l'intera frase sopra riportata (e non solo la sua parte terminale) fosse oggetto del dubbio di Agostino e che perciò fosse detta secondo la concezione pelagiana.
C'è però anche un altro passo di Agostino interpretato dallo stesso concilio di Trento (sessione 6ª, c 11. cf. *1536) in senso opposto a quello di Baio, e precisamente nel *De natura et gratia*, 43, n 50: «Dio dunque non comanda nulla d'impossibile, ma comandando ammonisce di fare ciò che puoi e di richiedere ciò che non puoi» («Non igitur Deus impossibilia iubet, sed iubendo admonet et facere quod possis et petere quod non possis»: CSEL 60, 270_{20-22} / PL 44, 271).
***1955** [1] H' 5.
***1956** [1] H' 14. K' 4
***1957** [1] H' 16; cf K' 4.
***1958** [1] H' 16; cf. K' 4
***1959** [1] J' 8.

1960 60. [57.] Per passiones Sanctorum in indulgentiis communicatas non proprie redimuntur nostra delicta; sed per communionem caritatis nobis eorum passiones impertiuntur, ut digni simus, qui pretio sanguinis Christi a poenis pro peccatis debitis liberemur.[1]

1961 61. [58.] Celebris illa doctorum distinctio, divinae legis mandata bifariam impleri, altero modo, quantum ad praeceptorum operum substantiam tantum, altero, quantum ad certum quendam modum, videlicet, secundum quem valeant operantem perducere ad regnum aeternum (hoc est ad modum meritorium), commentitia est et explodenda.

1962 62. [59.] Illa quoque distinctio, qua opus dicitur bifariam bonum, vel quia ex obiecto et omnibus circumstantiis rectum est et bonum (quod moraliter bonum appellari consuevit), vel quia est meritorium regni aeterni, eo quod fit a vivo Christi membro per Spiritum caritatis, reicienda putatur.

1963 63. [60.] Similiter et illa distinctio duplicis iustitiae, alterius, quae fit per Spiritum caritatis inhabitantem, alterius, quae fit ex inspiratione quidem Spiritus Sancti cor ad paenitentiam excitantis, sed nondum cor inhabitantis et in eo caritatem diffundentis, qua divinae legis iustificatio impleatur, odiosissime et pertinacissime reicitur.

1964 64. [61.] Denique et illa distinctio duplicis vivificationis, alterius, qua vivificatur peccator, dum ei paenitentia et vitae novae propositum et inchoatio per Dei gratiam inspiratur, alterius, qua vivificatur, qui vere iustificatur et palmes vivus in vite Christo efficitur, pariter commentitia est et Scripturis minime congruens.

1965 65. [62.] Non nisi Pelagiano errore admitti potest usus aliquis liberi arbitrii bonus sive non malus, et gratiae Christi iniuriam facit, qui ita sentit et docet.[1]

1966 66. [63.] Sola violentia repugnat libertati hominis naturali.[1]

1967 67. [64.] Homo peccat etiam damnabiliter in eo, quod necessario facit.[1]

1968 68. [65.] Infidelitas pure negativa in his, in quibus Christus non est praedicatus, peccatum est.

1969 69. [66.] Iustificatio impii fit formaliter per oboedientiam legis, non autem per occultam communicationem et inspirationem gratiae, quae per eam iustificatos faciat implere legem.[1]

1970 70. [67.] Homo exsistens in peccato mortali, sive in reatu aeternae damnationis, potest habere veram caritatem; et caritas etiam perfecta potest consistere cum reatu aeternae damnationis.

---

*1960 [1] J' 8
*1965 [1] Cf. B' 1 10 11; Fb' 8.
*1966 [1] A' propos. 2, parte seconda; cf. B' 4-7.

60.[57.] Per le sofferenze dei santi compartecipate nelle indulgenze, non vengono propriamente redente le nostre colpe; ma, per la comunione della carità, sono applicate a noi le loro sofferenze, affinché noi siamo degni di essere liberati, per il prezzo del sangue di Cristo, dalle pene dovute per i peccati.[1] 1960

61.[58.] Quella celebre distinzione dei dottori, che i comandamenti della legge divina possono essere adempiuti in due modi, il primo modo, in quanto alla sostanza soltanto delle opere comandate, il secondo, in quanto a un certo qual modo, e cioè per quello che valgono a condurre colui che le compie al regno eterno (in modo cioè meritorio), è falsa e deve essere disapprovata. 1961

62.[59.] Quella distinzione poi, per cui un'opera è detta buona in due modi, o perché in considerazione dell'oggetto e di tutte le circostanze è retta e buona (per cui è consuetudine chiamarla moralmente buona), oppure perché è meritevole del regno eterno, per il fatto che è compiuta da un membro vivo di Cristo per lo Spirito di carità, deve essere ritenuta come rigettata. 1962

63.[60.] Similmente, anche quella distinzione di una duplice giustizia, la prima, che si attua per mezzo dell'inabitante Spirito di carità, la seconda, che si attua per una certa qual ispirazione dello Spirito Santo che incita il cuore al pentimento, ma che non abita ancora nel cuore e non diffonde in esso la carità, mediante la quale si compie la giustificazione della legge divina, è respinta con grande ripugnanza e con grande fermezza. 1963

64.[61.] Infine, anche quella distinzione di una duplice vivificazione, la prima, per cui il peccatore è vivificato, quando a lui, per la grazia di Dio, viene infuso il pentimento e il proposito e l'inizio della vita nuova, la seconda, per cui è vivificato colui che è davvero giustificato ed è reso un tralcio vivo nella vite che è Cristo, è ugualmente falsa e non corrisponde minimamente alle Scritture. 1964

65.[62.] Solo in base a un errore pelagiano può essere ammesso un qualche uso buono o anche non cattivo del libero arbitrio, e compie ingiuria alla grazia di Cristo colui che così pensa e insegna.[1] 1965

66.[63.] Solo la violenza è incompatibile con la naturale libertà dell'uomo.[1] 1966

67.[64.] L'uomo pecca anche in modo degno di condanna, in quello che compie per necessità.[1] 1967

68.[65.] L'infedeltà puramente negativa in coloro ai quali Cristo non è stato predicato, è peccato. 1968

69.[66.] La giustificazione dell'empio si compie, in modo formale, per l'obbedienza della legge, e non invece per una segreta comunicazione e ispirazione della grazia, la quale faccia in modo che coloro che sono stati giustificati per essa, compiano la legge.[1] 1969

70.[67.] L'uomo che si trova a vivere in peccato mortale o in un reato degno di eterna dannazione, può avere la vera carità; ed anche la carità perfetta può sussistere con il reato di eterna dannazione. 1970

---

*1967 [1] Cf. A' propos. 5.
*1969 [1] Cf. Fa' 5.

1971 71. [68.] Per contritionem, etiam caritate perfectam et cum voto suscipiendi sacramentum coniunctam, non remittitur crimen, extra casum necessitatis aut martyrii, sine actuali susceptione sacramenti.

1972 72. [69.] Omnes omnino iustorum afflictiones sunt ultiones peccatorum ipsorum; unde et Iob et martyres, quae passi sunt, propter peccata sua passi sunt.[1]

1973 73. [70.] Nemo, praeter Christum, est absque peccato originali; hinc Beata Virgo mortua est propter peccatum ex Adam contractum, omnesque eius afflictiones in hac vita sicut et aliorum iustorum fuerunt ultiones peccati actualis vel originalis.[1]

1974 74. [71.] Concupiscentia in renatis relapsis in peccatum mortale, in quibus iam dominatur, peccatum est, sicut et alii habitus pravi.[1]

1975 75. [72.] Motus pravi concupiscentiae sunt, pro statu hominis vitiati, prohibiti praecepto: «Non concupisces» [*Ex 20,17*]; unde homo eos sentiens, et non consentiens, transgreditur praeceptum: «Non concupisces», quamvis transgressio in peccatum non deputetur.[1]

1976 76. [73.] Quamdiu aliquid concupiscentiae carnalis in diligente est, non facit praeceptum: «Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo» [*Dt 6,5; Mt 22,37*].[1]

1977 77. [74.] Satisfactiones laboriosae iustificatorum non valent expiare de condigno poenam temporalem restantem post culpam condonatam.[1]

1978 78. [75.] Immortalitas primi hominis non erat gratiae beneficium, sed naturalis condicio.

1979 79. [76.] Falsa est doctorum sententia, primum hominem potuisse a Deo creari et institui sine iustitia naturali.

1980 [*Censura:*] Quas quidem sententias stricto coram Nobis examine ponderatas, quamquam nonnullae aliquo pacto sustineri possent in rigore et proprio verborum sensu ab assertoribus intento[1] haereticas, erroneas, suspectas, te-

*1972 [1] A' propos. 16
*1973 [1] A' propos. 16
*1974 [1] Cf. H' 17; Baiana 122.
*1975 [1] Cf. H' 2 12.
*1976 [1] Cf. Baiana 122 146.
*1977 [1] Cf. J' 8: Baiana 123.
*1980 [1] La bolla originale non fa capire né con l'interpunzione né in altro modo se le parole «in rigore - intento» («nel senso - delle asserzioni»), qui messe in risalto con particolare rientranza, siano da collegare con la frase precedente «quamquam - substineri possent» («sebbene - possano essere sostenute») [= 1ª interpretazione] o con quella seguente «haereticas - . damnamus» («condanniamo - ... come eretiche») [= 2ª interpretazione], in altre parole, se si deve porre una virgola di separazione dopo «intento» [= 1ª interpretazione] o dopo «sustineri possent» [= 2ª interpretazione]. Giacché dipende da questa questione in che senso le proposizioni di Baio vengano condannate, si sviluppò una controversia circa il cosiddetto Comma Pianum. Se vale la 1ª interpretazione, le proposizioni ven-

71.[68.] Per la contrizione anche perfetta in forza della carità, unita anche al desiderio di ricevere il sacramento, non viene rimessa la colpa, eccezione fatta per il caso di necessità o di martirio, senza il ricevimento attuale del sacramento. 1971

72.[69.] Tutte le sofferenze dei giusti sono senza dubbio delle pene per i loro propri peccati; per cui anche Giobbe e i martiri che hanno sofferto, hanno sofferto per i loro propri peccati.[1] 1972

73.[70.] Nessuno, al di fuori di Cristo, è senza il peccato originale; da questo consegue che la Beata Vergine è morta a causa del peccato contratto da Adamo, e che tutte le sue sofferenze in questa vita, come anche quelle di tutti gli altri giusti, sono state delle pene per il peccato attuale o per quello originale.[1] 1973

74.[71.] La concupiscenza, in coloro che sono rinati e che sono caduti in peccato mortale e nei quali ora regna, è peccato, come anche le altre inclinazioni cattive.[1] 1974

75.[72.] Gli impulsi cattivi della concupiscenza, per la condizione dell'uomo corrotto, sono proibiti dal precetto: «non desiderare» [*Es 20,17*]; per cui l'uomo che li sente, anche se non acconsente, trasgredisce il precetto: «non desiderare», anche se la trasgressione non è imputata come peccato.[1] 1975

76.[73.] Finché un qualcosa della concupiscenza carnale si trova in colui che ama, questi non adempie il precetto: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore» [*Dt 6,5; Mt 22,37*].[1] 1976

77.[74.] Le faticose soddisfazioni dei giustificati non sono in grado di espiare in modo degno la pena temporale che rimane dopo la remissione della colpa.[1] 1977

78.[75.] L'immortalità del primo uomo non era un privilegio della grazia, ma la condizione naturale. 1978

79.[76.] È falsa l'opinione dei dottori, che il primo uomo avrebbe potuto essere creato e formato da Dio, senza la giustizia naturale. 1979

[*Censura:*] Queste proposizioni, che sono state valutate con un rigoroso esame in Nostra presenza, sebbene alcune da un certo punto di vista possano anche essere sostenute, nel senso proprio e rigoroso delle parole inteso[1] da 1980

gono condannate nel modo in cui sono formulate o in sé. questa è l'interpretazione che i baiani propugnano, se vale la 2ª interpretazione, le proposizioni vengono condannate nel senso inteso dall'autore, come ad esempio è detto delle proposizioni di Giansenio (cf. *2012 2020): questa è l'interpretazione naturalmente preferita dagli avversari dei baiani, tra i quali emerge Giovanni Martinez de Ripalda, che scrisse l'opera principale contro Baio: ***Adversus articulos olim a Pio V et Gregorio XII et novissime ab Urbano VIII P. P. damnatos libri 2; Ad disputationes de ente supernaturali Appendix et tomus*** III (Colonia 1648); ib. p 7s (sect. II, n. 11) de Ripalda afferma che il card. de Lugo trovò in un autografo di quel cardinale che per comando di Pio V redasse la bolla un'interpunzione corrispondente alla 2ª interpretazione Per lo meno dai tempi di Giansenio in poi, che ripeté gli errori di Baio, la 2ª interpretazione divenne generale; però ci sono buoni motivi per ritenere che originariamente si mirasse nell'intenzione alla 1ª interpretazione, cf. E. van Eijl, in RHE 50(1955) 499-542. Si confronti anche la censura di Giovanni XXII fatta alle proposizioni di Eckhart (*979): «licet cum multis expositionibus » («anche se con molte spiegazioni .. »).

merarias, scandalosas et in pias aures offensionem immittentes respective, ac quaecumque super iis verbo scriptoque emissa, praesentium auctoritate damnamus, circumscribimus et abolemus.

1981-1982: Const. *In eam pro nostro*, 28 Ian. 1571

Con il termine «cambio» qui viene inteso il cambio con guadagno pecuniario legato a lettere di debiti. In questi cambi, chiamati «secchi» o «fittizi», cioè non coperti, si vedeva una specie di usura. – *Ed.*: Clemente VIII, *Decretales, quae vulgo nuncupantur Liber* ▷

De cambiis

1981 Primum igitur damnamus ea omnia cambia, quae *ficta* [sicca] nominantur et ita confinguntur, ut contrahentes ad certas nundinas seu ad alia loca cambia celebrare simulent, ad quae loca ii, qui pecuniam recipiunt, litteras quidem suas cambii tradunt, sed non mittuntur, vel ita mittuntur, ut transacto tempore, unde processerant, inanes referantur, aut etiam nullis huiusmodi litteris traditis, pecunia ibi denique cum interesse reposcitur, ubi contractus fuerat celebratus: nam inter dantes et recipientes usque a principio ita convenerat, vel certe talis intentio erat, neque quisquam est, qui in nundinis, aut locis supradictis, huiusmodi litteris receptis solutionem faciat.

Cui malo simile etiam illud est, cum pecuniae sive depositi sive alio nomine ficti cambii traduntur, ut postea eodem in loco vel alibi cum lucro restituantur.

1982 Sed et in ipsis cambiis, quae *realia* appellantur, interdum, ut ad nos perfertur, campsores praestitutum solutionis terminum, lucro ex tacita vel expressa conventione recepto seu etiam tantummodo promisso, differunt. Quae omnia nos usuraria esse declaramus et, ne fiant, districtius prohibemus.

1983: Const. *Romani Pontificis*, 2 Aug. 1571

Privilegium fidei

1983 Cum ... Indis in sua infidelitate manentibus plures permittantur uxores, quas ipsi etiam levissimis de causis repudiant, hinc factum est quod recipientibus baptismum permissum sit permanere cum ea uxore, quae simul cum marito baptizata exsistit; et quia saepenumero contingit illam non esse primam coniugem, unde tam ministri [*sacramentorum*] quam episcopi gravissimis scrupulis torquentur, existimantes illud non esse verum matrimonium; sed quia

coloro che le propongono, Noi, con l'autorità del presente ⟨scritto⟩, le condanniamo, le rifiutiamo e le rigettiamo, come eretiche, erronee, sospette, temerarie, scandalose e in quanto introducono un danno nelle orecchie pie, come anche tutte le cose formulate con parole o con scritti a loro riguardo.

1981-1982: Costituzione *In eam pro nostro*, 28 genn. 1571

Septimus Decretalium Clementis VIII [un'opera terminata nel 1598, che non ottenne mai validità giuridica, a cura di F Sentis (Friburgo/Brsg 1870) 170s (= lib. V, tit. 13) / BullTau 7, 884b / BullCocq 4/III, 145b.

Operazioni di cambio

In primo luogo dunque Noi condanniamo tutti quei cambi che vengono 1981
detti *fittizi* [secchi] e che così si configurano: i contraenti fingono di stipulare dei cambi in certi mercati o in altri luoghi, e in questi luoghi, coloro che ricevono il denaro, portano le loro lettere di cambio, ma non le consegnano, oppure le consegnano in modo che, passato il tempo in cui avevano valore, siano rese inutili; oppure anche, senza aver portato nessuna lettera di tal fatta, il denaro viene richiesto di nuovo con l'interesse là dove il contratto era stato stipulato: infatti fra coloro che danno e coloro che ricevono fin dal principio si era così pattuito, o certamente tale era l'intenzione, e non c'è nessuno che nei mercati o nei luoghi di cui sopra, avendo ricevuto lettere di tal fatta, faccia il pagamento.

A questo male è simile anche quello per cui il denaro di un deposito o, con altro nome, di un cambio fittizio, è consegnato, affinché in seguito sia restituito con un guadagno nello stesso luogo o in un altro.

Ma anche negli stessi cambi, che sono detti *reali*, talvolta, come ci è sta- 1982
to riferito, i cambiavalute differiscono il termine prestabilito del pagamento, per un guadagno ricevuto o anche soltanto promesso, in base a un accordo tacito o dichiarato. Noi dichiariamo che tutte queste cose sono atti di usura, e proibiamo con grandissimo rigore che accadano.

1983: Costituzione *Romani Pontificis*, 2 agosto 1571

Ed.: CollPF^2 1, 493s, nota 1 al n. 848

Il privilegio della fede

Dato che ... agli indios che permangono nella loro incredulità sono per- 1983
messe più mogli, che loro stessi anche per cause lievissime ripudiano, per questo motivo è accaduto che a quelli che hanno ricevuto il battesimo è stato permesso di rimanere con quella moglie che si è trovata a essere battezzata insieme con il marito; e poiché capita spesso che quella non è la prima moglie, per questo sia i ministri [*dei sacramenti*] sia i vescovi sono tormentati da gravissimi scrupoli, perché pensano che quello non è un vero matrimonio; ma poiché è

durissimum est separare eos ab uxoribus, cum quibus ipsi Indi baptismum susceperunt, maxime quia difficillimum foret primam coniugem reperire: ideo Nos,

statui dictorum Indorum paterno affectu benigne consulere atque ipsos episcopos et ministros ab huiusmodi scrupulis eximere volentes,

motu proprio et ex certa scientia Nostra ac Apostolicae potestatis plenitudine, ut Indi, sicut praemittitur, baptizati et in futurum baptizandi cum uxore, quae cum ipsis fuerit baptizata et baptizabitur, remanere valeant, tamquam cum uxore legitima, aliis dimissis, Apostolica auctoritate, tenore praesentium, declaramus, matrimoniumque huiusmodi inter eos legitime consistere.

GREGORIUS XIII: 13 Maii 1572 – 10 Apr. 1585

1985-1987: Decr. pro Ecclesia Graeco-Russiaca, a. 1575

Professio fidei Graecis praescripta

1985 Ego N. firma fide credo et profiteor omnia et singula, quae continentur in Symbolo fidei, quo sancta Romana Ecclesia utitur, videlicet: Credo in unum Deum ... [*ut in Symbolo Constantinopolitano, *150*].

1986 Credo etiam, suscipio atque profiteor ea omnia, quae sacra oecumenica Synodus Florentina super unione occidentalis et orientalis Ecclesiae definivit et declaravit, videlicet quod Spiritus Sanctus a Patre et Filio aeternaliter est; et essentiam suam suumque esse subsistens habet ex Patre simul et Filio, et ex utroque aeternaliter, tamquam ab uno principio et unica spiratione procedit; cum id, quod sancti Doctores et Patres dicunt, ex Patre per Filium procedere Spiritum Sanctum, ad hanc intelligentiam tendat, ut per hoc significetur, Filium quoque esse secundum Graecos quidem causam, secundum Latinos vero principium subsistentiae Spiritus Sancti, sicut et Patrem. Cumque omnia quae Patris sunt, ipse Pater unigenito Filio suo gignendo dederit, praeter esse Patrem, hoc ipsum quod Spiritus Sanctus procedit ex Filio, ipse Filius a Patre aeternaliter habet, a quo aeternaliter etiam genitus est.

Illamque verborum illorum «Filioque» explicationem, veritatis declarandae gratia, et imminente tunc necessitate, licite ac rationabiliter Symbolo fuisse appositam. ...

1987 Insuper profiteor ac recipio alia omnia, quae ex decretis sacrae oecumenicae generalis Synodi Tridentinae sacrosancta Romana et Apostolica Eccle-

cosa estremamente difficile separarli dalle mogli con le quali gli stessi indios hanno ricevuto il battesimo, e soprattutto perché sarebbe difficilissimo ritrovare la prima moglie, per questo

volendo con paterno affetto prenderci benevolmente cura della condizione degli indios suddetti e insieme liberare i vescovi stessi e i ministri da scrupoli di tal genere,

di Nostra propria iniziativa, sul fondamento della Nostra sicura conoscenza e nella pienezza della potestà apostolica, in base al presente ⟨scritto⟩, in forza dell'autorità apostolica, Noi dichiariamo che gli indios, così come prima si è detto, che sono stati battezzati e che in futuro saranno battezzati, possono rimanere con la moglie che con gli stessi è stata battezzata o che sarà battezzata, come moglie legittima, una volta che le altre sono state lasciate.

GREGORIO XIII: 13 maggio 1572 – 10 aprile 1585

1985-1987: Decreto per la chiesa greco-russa, a. 1575

Fu emanato in occasione delle trattative per l'unione con la chiesa greco-russa. – *Ed.*: BullTau 8, 133a-134a / BullCocq 4/III, 311ab.

La professione di fede prescritta ai greci

Io, N.N. credo con fede ferma e confesso tutte insieme e singolarmente le cose che sono contenute nel Simbolo della fede che usa la santa chiesa romana, e cioè: Credo in un solo Dio ... [*come nel Simbolo Costantinopolitano, *150*]. 1985

Credo anche, accolgo e confesso tutte quelle cose che il sacro ed ecumenico sinodo di Firenze ha definito e dichiarato sull'unione della chiesa di occidente e di oriente, e cioè che lo Spirito Santo è eternamente dal Padre e dal Figlio; e che ha la sua essenza e il suo essere sussistente dal Padre insieme e dal Figlio, e che eternamemte procede dall'uno e dall'altro come da un unico principio e da una unica spirazione; dato che quello che dicono i santi Dottori e i Padri, che lo Spirito Santo procede dal Padre per il Figlio conduce a questo concetto, con il quale si vuol dire che il Figlio è secondo i Greci veramente la causa, secondo i Latini invero il principio di sussistenza dello Spirito Santo, così come il Padre. E poiché tutte le cose che sono del Padre, tranne il suo essere Padre, il Padre stesso le ha date generandolo al suo unigenito Figlio, questo stesso, che lo Spirito Santo procede dal Figlio, il Figlio stesso lo ha eternamente dal Padre, dal quale eternamente è stato anche generato. 1986

Ed anche che la spiegazione di quelle parole «e dal Figlio», in funzione del chiarimento della verità e a causa allora di una urgente necessità, è stata aggiunta al Simbolo in modo lecito e ragionevole. ...

[*Segue il testo dal decreto di unione per i greci *1303 1307 del concilio di Firenze.*]

Inoltre professo e accolgo tutte le altre cose che in base ai decreti del sacro ed ecumenico concilio generale di Trento, la sacrosanta romana e aposto- 1987

sia, etiam ultra contenta in supradictis fidei Symbolis, profitenda ac recipienda proposuit atque praescripsit, ut sequitur. Apostolicas ... [*et cetera omnia, ut in Professione fidei Tridentina *1863-1870*].

1988: Const. *Populis ac nationibus*, 25 Ian. 1585

De privilegio Paulino

1988 Populis ac nationibus nuper ex gentilitatis errore ad fidem catholicam conversis expedit indulgere circa libertatem contrahendi matrimonia, ne homines, continentiae servandae minime assueti, propterea minus libenter in fide persistant, et alios illorum exemplo ab eius perceptione deterreant.

Quoniam igitur saepe contingit multos utriusque sed praecipue virilis sexus infideles, post contracta gentili ritu matrimonia, ... ab hostibus captos, a patriis finibus et propriis coniugibus in remotissimas regiones exterminari, adeo ut tam ipsi, captivique, qui in patria remanent, si postea ad fidem convertantur, coniuges infideles tam longo locorum intervallo disiunctos, an sine contumelia Creatoris secum cohabitare velint, ut par est, monere nequeant, vel quia interdum ad hostiles et barbaras provincias ne nuntiis quidem accessus pateat, vel quia ignorent prorsus in quas regiones fuerint transvecti, vel quia itineris longitudo magnam afferat difficultatem: idcirco Nos,

attendentes huiusmodi connubia inter infideles contracta, vera quidem, non tamen adeo rata censeri, ut necessitate suadente dissolvi non possint,

... locorum Ordinariis et parochis ... concedimus facultatem d i s p e n s a n d i [*super interpellatione*] cum quibuscumque utriusque sexus Christifidelibus incolis dictarum regionum et serius ad fidem conversis, qui ante baptisma susceptum matrimonium contraxerunt, ut eorum quilibet, superstite coniuge infideli, et eius consensu minime requisito, aut responso non exspectato, matrimonia cum quovis fideli alterius etiam ritus contrahere et in facie Ecclesiae sollemnizare et in eis postea carnali copula consummatis quoad vixerint remanere licite valeant: dummodo constet etiam summarie et extraiudicialiter, coniugem, ut praefertur, absentem moneri legitime non posse, aut monitum intra tempus in eadem monitione praefixum suam voluntatem non significasse; quae quidem matrimonia, etiamsi postea innotuerit coniuges priores infideles suam voluntatem iuste impeditos declarare non potuisse, et ad fidem etiam tempore transacti secundi matrimonii conversos fuisse, nihilominus rescindi numquam debere, sed valida et firma prolemque inde suscipiendam legitimam fore decernimus.

lica chiesa, anche al di là delle cose contenute nei suddetti Simboli di fede, ha proposto e prescritto che siano professate e accolte, così come segue. Le apostoliche ... [*e tutto il resto, come nella professione di fede tridentina *1863-1870*].

1988: Costituzione *Populis ac nationibus*, 25 genn. 1585

Ed.: CollPF[2] 1, 256, nota 1 al n. 400.

Il privilegio paolino

Per i popoli e le nazioni che da poco tempo si sono convertiti alla fede 1988
cattolica dall'errore del paganesimo, è conveniente usare indulgenza a riguardo della libertà di contrarre i matrimoni, affinché gli uomini, non abituati all'osservanza della continenza, per questo motivo meno volentieri rimangano saldi nella fede, e dalla sua accoglienza distolgano gli altri col loro esempio.

Poiché dunque succede frequentemente che molti non credenti di entrambi i sessi, ma soprattutto di quello maschile, dopo che hanno contratto il matrimonio con il rito pagano, ... fatti prigionieri da nemici, vengono condotti via dai confini della patria e dai propri coniugi in regioni molto lontane, al punto che sia gli stessi prigionieri che quelli che rimangono in patria, se poi si convertono alla fede, non sono in grado di far sapere, come è naturale, ai coniugi non credenti separati da una così grande distanza territoriale, se vogliono vivere insieme con loro senza offesa del creatore, o perché talvolta in quelle ostili e barbare province non è possibile l'accesso neppure a messaggeri, o perché essi ignorano del tutto in quali regioni sono stati trasferiti, o perché la lunghezza del viaggio comporta una grande difficoltà: per questo motivo Noi,

considerando che matrimoni di tal genere, contratti da degli infedeli, sono ritenuti certamente veri, ma non tuttavia così stabili da non poter essere sciolti per una convincente necessità,

agli ordinari dei luoghi e ai parroci ... concediamo la facoltà di d a r e l a d i s p e n s a [*su domanda*] ai fedeli cristiani che abitano nelle regioni suddette, che tardi si sono convertiti alla fede, e che prima di aver ricevuto il battesimo avevano contratto matrimonio, affinché chiunque di loro, essendo ancora vivo il coniuge non credente, e senza che sia stato richiesto per nulla il suo consenso, o senza che si sia attesa la risposta, sia in grado di contrarre matrimonio con un fedele qualsiasi, anche di un altro rito, e di celebrarlo solennemente di fronte alla chiesa, e, finché vivranno, di persistere poi lecitamente in questo, una volta perfezionatolo con la copula carnale; purché sia certo, anche in modo sommario e al di fuori di un giudizio, che il coniuge assente, come si è detto prima, non può essere informato in modo adeguato, oppure che, una volta informato, non abbia fatto sapere la sua volontà nel tempo prefissato nell'informazione stessa; Noi decretiamo pure che questi matrimoni, anche se più tardi fosse diventato manifesto che i precedenti coniugi non credenti non avevano potuto far conoscere la loro volontà perché a buon diritto impediti, e anche che si fossero già convertiti al tempo della conclusione del secondo matrimonio, non debbono tuttavia mai essere sciolti, e che sono invece validi e saldi, e che la prole dovrà essere accolta in seguito come legittima.

CLEMENS VIII: 30 Ian. 1592 – 3 Mart. 1605

1989: Decr. ad omnes Superiores regulares, 26 Maii 1593

De usu scientiae ex confessione sacramentali obtentae

1989 (c. 4) Tam Superiores pro tempore exsistentes quam confessarii, qui postea ad superioritatis gradum fuerint promoti, caveant diligentissime, ne ea notitia, quam de aliorum peccatis in confessione habuerunt, ad exteriorem gubernationem utantur. Atque ita per quoscumque Regularium Superiores, quicumque illi sint, observari mandamus.

1990-1992: Instr. *Presbyteri Graeci*, 30 Aug. 1595

In questa istruzione sui riti degli italo-greci viene proibito ai presbiteri di amministrare la cresima assieme al battesimo. Benedetto XIV, che nella costituzione *Etsi pastoralis* (*2522) non riconobbe la cresima amministrata in questo modo subito dopo il battesimo, motivò la sua decisione nella sua opera *De synodo dioecesana* (VII, 8, n. 7) nel modo seguente: «Del resto in qualsiasi modo si imposti questa difficile e molto complessa controversia, per tutti è fuori dubbio che la cresima amministrata da un semplice presbitero latino per solo mandato del vescovo ora sarà inefficace, giacché la sede apostolica di diritto ▷

De facultate benedicendi chrisma et confirmandi

1990 Presbyteri Graeci baptizatos chrismate in fronte non consignent, et ideo ab ipsis in ordine baptismi apud eorum Euchologium praetermittantur, quae sequuntur post illa verba ... «Et post orationem», etc., ubi habetur forma huius consignationis ...

1991 § 1. Episcopi Latini infantes seu alios baptizatos a presbyteris Graecis de facto chrismate in fronte consignatos confirment, et tutius videtur, ut cum cautela et sub condicione id faciant, videlicet: N., si es confirmatus, ego te non confirmo; sed si non es confirmatus, ego consigno te signo crucis et confirmo te chrismate salutis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti; praesertim vero, cum verisimiliter dubitari potest, quod ab episcopis Graecis fuerint baptizati.

SISTO V: 24 aprile 1585 – 27 agosto 1590
URBANO VII: 15-27 sett. 1590
GREGORIO XIV: 5 dic. 1590 – 17 ott. 1591
INNOCENZO IX: 29 ott. – 30 dic. 1591

CLEMENTE VIII: 30 genn. 1592 – 3 marzo 1605

1989: Decreto a tutti i superiori degli ordini religiosi, 26 maggio 1593

Ed.: Viva 3, 174b.

Tutela del segreto della confessione

(c.4) Sia i superiori per il tempo in cui sono in carica, come pure i confes- 1989
sori che in seguito siano stati promossi al rango del superiorato, si guardino bene, con estrema diligenza, che quelle conoscenze dei peccati altrui che ebbero nella confessione, non vengano usate per il governo del foro esterno. E Noi ordiniamo che questo deve essere adempiuto così da tutti i superiori degli ordini regolari, chiunque essi siano.

1990-1992: Istruzione *Presbyteri Graeci*, 30 agosto 1595

ha riservato ciò unicamente a sé» («Ceterum quidquid sit de hac difficili et valde implexa controversia, omnibus in confesso est, irritum nunc fore confirmationem a simplici presbytero Latino ex sola episcopi delegatione collatam, quia Sedes Apostolica id iuris sibi unice reservavit»). Clemente XIV però concesse un tale permesso ai presbiteri, a condizione che usassero soltanto crisma benedetto da un vescovo (*2588) – *Ed.*: BullTau 10, 211b-212a / BullLux 3, 52ab.

La facoltà di benedire il crisma e di confermare

I presbiteri greci non debbono segnare sulla fronte con il crisma i battez- 1990
zati, e in conseguenza debbono essere omesse da loro nel rito del battesimo, secondo il loro Eucologio, le cose che seguono dopo quelle parole ... «e dopo la preghiera», ecc., dove si trova la forma di questo segno ...

§ 1. I vescovi latini debbono cresimare i fanciulli e gli altri battezzati che 1991
sono stati realmente segnati sulla fronte con il crisma dai presbiteri greci, e sembra più sicuro che questo lo si faccia con cautela e sotto condizione, e cioè: N.N., se tu sei cresimato, io non ti cresimo; ma se tu non sei cresimato, io ti sigillo con il segno della croce, e ti cresimo con il crisma della salvezza nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo; soprattutto poi, quando si può in modo verisimile dubitare che questi siano stati battezzati da vescovi greci.

1992 § 3. ... Non sunt cogendi presbyteri Graeci, olea sancta praeter chrisma ab episcopis Latinis dioecesanis accipere, cum huiusmodi olea ab eis in ipsa oleorum et sacramentorum exhibitione, ex vetere ritu, conficiantur seu benedicantur. Chrisma autem quod non nisi ab episcopo, etiam iuxta eorum ritum, benedici potest, cogantur accipere.

1994: Decr. S. Officii, 20 Iun. 1602

Prima del concilio di Trento era diffusa la convinzione che l'assoluzione sacramentale in seguito a una confessione dei peccati trasmessa a un sacerdote assente per lettera o con altro mezzo fosse valida. Roberto Bellarmino nella difesa che ne fa ne enumera alcuni sostenitori: cf. X -M. Bachelet, *Auctarium Bellarminianum* (Parigi 1913) 113 Più tardi questa tesi fu impugnata soprattutto in base a Tommaso, *Summa theologiae*, III. La «Ratio studiorum» della Compagnia di Gesù fino all'anno 1586 sostenne la libertà d'insegna- ▷

De confessione et absolutione absentis

1994 Sanctissimus Dominus ... hanc propositionem, scilicet

«licere per litteras seu internuntium confessario absenti peccata sacramentaliter confiteri et ab eodem absente absolutionem obtinere»,

uti falsam, temerariam et scandalosam damnavit ac prohibuit, praecepitque, ne deinceps ista propositio publicis privatisve lectionibus, concionibus et congressibus doceatur, neve umquam tamquam aliquo casu probabilis defendatur, imprimatur aut ad praxim quovis modo deducatur.

1995: Decr. S. Officii, 7 Iun. 1603

Cf. *1994°. Francesco Suárez voleva salvare la validità della confessione «ex distanti» («da lontano») interpretando la copula «et» tra la parte riguardante la confessione e quella riguardante l'assoluzione del decreto di Clemente VIII riportato al *1994, «non come divisione, ma inclusione» («non divisive, sed complexive») (*De sacramento paenitentiae*, disp. XXI. sect. 4, n. 10, a cura di C. Berton, vol. 22 [Parigi 1877] 465; cf anche disp. XIX, sect. 3, n. 10, nell'ed. di Berton ib. 418s). Sarebbe condannata allora solo quell'amministrazione del sacramento in cui l'esposizione dei peccati e l'assoluzione avvenissero in assenza. Suárez si rifaceva soprattutto a un caso trattato da Leone Magno nella sua let- ▷

De confessione et absolutione absentis

1995 *Qu.*: An doctrina Patris Suárez, contenta in tomo IV *Commentariorum* suorum *in 3am Partem D. Thomae* disp. 21, sect. 4, ubi post publicationem decreti a Sanctissimo Domino nostro anno elapso de mense Iunii emanati, circa materiam confessionis sacramentalis, de eadem materia ac de sensu dicti decreti disputat, sit aperte contraria dispositioni eiusdem decreti?

§ 3. ... I presbiteri greci non debbono essere costretti a ricevere gli oli santi, eccetto il crisma, dai vescovi latini, dato che gli oli di tal fatta, secondo il vecchio rito, sono da loro preparati e benedetti nella amministrazione stessa degli oli e dei sacramenti. Siano invece costretti a ricevere il crisma, che, anche secondo il loro rito, può essere benedetto soltanto dal vescovo. 1992

1994: Decreto del S. Uffizio, 20 giugno 1602

mento su questo punto: «I nostri non debbono essere costretti a insegnare .. che il sacramento della penitenza conferito a un assente mediante un messaggero o per lettera non sia valido» («Non cogantur Nostri . Paenitentiae sacramentum absenti per nuntium seu per litteras collatum non est validum»; *Monumenta Germaniae paedagogica* 5; *Ratio studiorum* ..., pubbl. da G M. Pachtler, vol. II [Berlino 1887] 205 210). – *Ed.*: DuPlA 3/II, 171b / F. Sentis, *Clementis VIII Decretales* [v. *1981] 184 (= l. V, tit. 18) / BullTau 10, 855b

Confessione e assoluzione di una persona assente

Il signore santissimo ... la proposizione seguente, cioè 1994

«è lecito confessare sacramentalmente i peccati a un confessore assente, con una lettera o mediante un messaggero, e ottenere l'assoluzione dallo stesso confessore assente»,

l'ha condannata e proibita come falsa, temeraria e scandalosa, e ha ordinato che d'ora in avanti questa proposizione non sia insegnata nelle lezioni pubbliche e private, nelle assemblee e nei congressi, e che non sia mai difesa, stampata o in un qualsiasi modo tradotta in pratica, come se fosse in qualche caso probabile.

1995: Decreto del S. Uffizio, 7 giugno 1603

tera al vescovo Teodoro di Frejus (*310). Il S Uffizio respinse questo argomento. La decisione fu confermata il 24 genn. 1622 in occasione di una domanda che il Grande Inquisitore del Portogallo diresse al S. Uffizio a favore della distinzione suareziana (AnIP, serie 6 = vol 3/II [Roma 1863] 2186).
Ed.: R. de Scorraille, *François Suárez de la Compagnie de Jésus*, 2 (Parigi 1913) 111 (dal manoscritto di Suárez conservato a Roma, Bibliotheca Angelica, manoscritto 862, fol. 433); ib , 110-114 anche altri decreti nella stessa questione. Cf anche la *Defensio* di Suárez: I. v. Döllinger - F.H. Reusch, *Geschichte der Moralstreitigkeiten*.. , 2 (Nördlingen 1889) 266-274.

Confessione e assoluzione di una persona assente

Domanda: La dottrina del padre Suárez, che si trova nel tomo IV dei suoi *Commentaria in 3am Partem D. Thomae*, disp. 21, sect. 4, dove, dopo la pubblicazione del decreto emanato dal santissimo signore nostro nel mese di giugno dello scorso anno, a proposito della materia della confessione sacramentale, disputa intorno alla stessa materia e intorno al senso del decreto di cui sopra, è apertamente contraria alla disposizione del decreto stesso? 1995

Resp.: Cum verba praecitati decreti clare ac ex ipsorum forma ostendant, Sanctissimum damnasse non solum sententiam asserentem licere ab absente sacerdote absolutionem obtinere, sed etiam licere confessario absenti peccata sacramentaliter confiteri,

verbumque «licere» ex adiunctis aliis dilucide contrahatur ad significandum illicitum quod est contra institutionem et essentiam sacramenti (ut ipsemet Suárez veritate coactus fatetur),

merumque figmentum sit, nullum habens in verbis decreti verisimile fundamentum, dicere quod ibi damnatur tota illa hypothetica solum copulatim, videlicet per modum unius, debueritque eadem hypothetica damnanda concipi cum particula copulativa, et non disiunctiva, ut ex proprietate sermonis utrumque membrum subiiceret censurae ac damnationi, et non tantum unum vel aliud,

et inanis sit praetextus arguere ab eo casu, dum super solis signis datis paenitentiae, relatis sacerdoti advenienti, datur iamiam morituro absolutio, ad confessionem peccatorum absenti sacerdoti factam, cum omnino diversam contineat difficultatem:

ideo praefati domini censuerunt praedictam P. Suárez doctrinam aperte pugnare cum definitione Sanctissimi.

PAULUS V: 16 Maii 1605 – 28 Ian. 1621

1997: Formula pro finiendis disputationibus de auxiliis ad Praepositos Generales O.P. et S.I. missa, 5 Sept. 1607

La cosiddetta «disputa circa la grazia» costituì in ambito cattolico il dibattito più rilevante sulla grazia nei sec. XVI-XVII. I teologi dell'ordine domenicano intendevano la grazia non solo come condizione, ma anche come causa dell'assenso umano nel significato di una «predeterminazione fisica» («praedeterminatio physica»); i teologi della Compagnia di Gesù in genere insegnavano che la grazia viene offerta all'uomo sempre nella stessa misura, tenendo presente che Dio mediante la «scientia media» conosce le libere decisioni dell'uomo. Un ruolo importante nel dibattito ha l'opera di Luis de Molina SJ, *Liberi arbitrii cum gratiae donis, divina praescientia, providentia, praedestinatione et reprobatione concordia* (ed. critica di J. Rabeneck [Oña-Madrid 1953]). Fu pubblicata prima a Lisbona nel 1588, poi nel 1595 ad Anversa I suoi oppositori l'impugnarono assai aspramente. Clemente VIII nel nov. 1597 incaricò una commissione di un esame, per le cui censure poco mancò che la *Concordia* fosse condannata, ma non lo fu. Paolo V permise dapprima di dibattere sulla predestinazione fisica, ma mantenne contatto anche con i molinisti (per es. Francesco di Sales). Dopo più di 120 riunioni e sessioni svoltesi tra gli anni 1598 e

Risposta: Dato che le parole del suddetto decreto indicano con chiarezza e in base alla loro forma che il santissimo [signor papa] ha condannato non solo la proposizione che afferma che è lecito ottenere l'assoluzione dal sacerdote assente, ma anche quella che è lecito confessare sacramentalmente i peccati al confessore assente,

e dato che la parola «è lecito» in base ad altre aggiunte chiaramente è distorta in modo tale da significare illecito, cosa che è contraria all'istituzione e all'essenza del sacramento (come riconosce lo stesso Suarez costretto dalla verità),

e dato che è una pura invenzione, che non ha nessun verosimile fondamento nelle parole del decreto, dire che qui è condannata tutta quella ipotesi solo congiuntamente, cioè in modo unitario, e che la medesima ipotesi da condannarsi ha dovuto essere redatta con una particella copulativa, e non disgiuntiva, di modo che per l'esattezza del discorso entrambi i membri cadano sotto la censura e la condanna, e non soltanto l'uno o l'altro,

e dato che è un vano pretesto argomentare da quel caso in cui, mentre sono dati i soli segni del pentimento, e questi vengono riferiti a un sacerdote che sta per arrivare, subito viene data l'assoluzione a colui che sta per morire fino alla confessione dei peccati fatta al sacerdote assente, poiché contiene una difficoltà completamente diversa:

per questo, i signori di cui sopra hanno decretato che la suddetta dottrina del p. Suarez contraddice apertamente la definizione del santissimo.

LEONE XI: 1°-27 aprile 1605

PAOLO V: 16 maggio 1605 – 28 genn. 1621

1997: Formula di chiusura delle dispute circa gli aiuti della grazia, mandata ai superiori generali dell'Ordine dei Predicatori e della Compagnia di Gesù il 5 sett. 1607

1607 alla fine egli chiuse la disputa, imponendo di conservare il silenzio sui risultati ottenuti. Ai generali dell'Ordine domenicano e della Compagnia di Gesù impose di far conoscere nel loro ordine la formula sotto riportata. Il papa in un decreto del S. Uffizio del 1° dic. 1611 proibì di stampare trattati sugli aiuti della grazia anche in forma di commenti a Tommaso senza il previo esame della S. Inquisizione. Questo decreto fu confermato da Urbano VIII (decreti del S. Uffizio del 22 maggio 1625 e 1° agosto 1641) sotto minaccia di sottrazione del permesso di insegnare e di predicare come pure di scomunica riservata al papa. - Cf. anche *1997a.

Ed.: Theodorus Eleutherus (pseudonimo, = L. Meyer SJ), *Historia controversiarum de divinae gratiae auxiliis* (Anversa 1705) 724a / A. Le Blanc (pseudonimo, = Jacques-Hyacinthe Serry OP), *Historia Congregationum de auxiliis divinae gratiae*, Lovanio (1700), Addenda, da p. 166 a p. 706; Anversa (1709) 587s / G. Schneemann SJ, *Controversiarum de divinae gratiae liberique arbitrii Concordia initia et progressus* (Friburgo 1881) 292s

De libertate docendi in quaestionibus de auxiliis

1997 In negotio de auxiliis facta est potestas a Summo Pontifice cum disputantibus tum consultoribus redeundi in patrias aut domus suas: additumque est, fore, ut Sua Sanctitas declarationem et determinationem, quae exspectabatur, opportune promulgaret. Verum ab eodem Sanctissimo Domino serio admodum vetitum est, in quaestione hac pertractanda ne quis partem suae oppositam aut qualificaret aut censura quapiam notaret. ... Quin optat etiam, ut verbis asperioribus amaritiem animi significantibus invicem abstineant.

1997a: PAULI V: Allocutio legato regis Hispaniae destinata, 26 Iul. 1611

Assieme alla relazione sulla riunione conclusiva che si occupò della disputa circa la grazia, fu trovato anche il manoscritto di un discorso di Paolo V diretto al legato del re Filippo III di Spagna; in esso si parla dettagliatamente della libertà d'insegnamento in tema ▷

De libertate docendi in quaestionibus de auxiliis

1997a ... Che si è soprasseduto in esso per tre ragioni:

La prima per accertare bene et perché il tempo insegna et mostra la verità delle cose, come quello che è gran giudice et censore delle cose.

La seconda perché si l'una et l'altra parte conviene nella sostanza con la verità cattolica, cioè che Dio con la efficacia della sua grazia ci fa fare et facit de nolentibus volentes et flectit et immutat hominum voluntates, del che ci è questione, ma solo sono discrepanti nel modo, perché i Dominicani dicono che predetermina la nostra volontà fisice, hoc est realiter et efficienter, et i Gesuiti tengono che lo fa congrue et moraliter, opinioni che l'una et l'altera si possono defendere.

La terza perché in questi tempi in che ci sono tante heresie conviene molto conservare et mantenere la riputazione et credito di queste due religioni, e con discreditare una può seguire gran danno.

Se si dicesse che converrà sapere qual fede si ha da tenere in questa materia, si risponde che sia da seguitare et tenere la dottrina del Concilio Tridentino nella sessione VI de iustificatione che è chiara et dilucida et in che consiste l'errore et heresia dei Pelagiani et Semipelagiani et quello di Calvino et insegna la dottrina cattolica che è necessario che il libero arbitrio sia mosso, eccitato et adjuvato dalla gratia di Iddio et può liberamente assentire et dissentire et non entra in questa questione del modo che opera la gratia, la quale fu tocca dal Concilio et fu lasciata come inutile et non necessaria, imitando in ciò Celestino primo, che avendo difinito alcune questioni o proposizioni in questa materia disse, che alcune altre difficilioris et subtilioris [*naturae*] sicuti non audebat condemnare ita et nolebat adstruere [*cf.* **249*].

La libertà di insegnamento sulle questioni degli aiuti della grazia

Per quanto riguarda la questione relativa agli aiuti (della grazia), è stata concessa dal sommo pontefice, sia a coloro che disputavano, sia ai consultori, la facoltà di ritornare nella propria patria o casa: ed è stato aggiunto che sua santità avrebbe promulgato a tempo opportuno la dichiarazione e la decisione che ci si aspettava. E inoltre dallo stesso santissimo signore è stato dato l'ordine, con grande severità, che nel trattare questa questione, nessuno attribuisca o infligga una qualche censura alla parte a lui opposta. ... Piuttosto desidera anche che si astengano vicendevolmente dalle parole più aspre che esprimono l'amarezza dell'anima. 1997

1997a: Discorso al legato del re Filippo III di Spagna, 26 luglio 1611

degli aiuti della grazia. Si conserva nel testo riportato la forma dell'italiano antico allora mescolato con il latino. – *Ed.*: G. Schneemann SJ, l.c. al *1997°, 295s.

La libertà di insegnamento in questioni di aiuti della grazia

... Che si è soprasseduto in esso [*nel prendere una decisione nelle questio-* 1997a
ni sugli aiuti della grazia] per tre ragioni:

La prima per accertare bene, perché il tempo insegna e mostra la verità delle cose, dato che è un gran giudice e critico delle cose.

La seconda perché sia l'una che l'altra parte convengono nella sostanza con la verità cattolica, cioè che Dio ci fa operare con l'efficacia della sua grazia, e fa di coloro che non vogliono delle persone che vogliono, e piega e cambia le volontà degli uomini, e su questo è il problema, anche se la divergenza è solo sul modo, perché i domenicani dicono che egli predetermina la nostra volontà fisicamente, cioè in modo reale ed efficace, mentre i gesuiti sostengono che lo fa congruamente e moralmente, opinioni che possono essere l'una e l'altra difese.

La terza perché in questi tempi in cui ci sono tante eresie, vi è grande convenienza a conservare e mantenere la reputazione e la stima di questi due ordini religiosi, e può sorgere un gran danno se si discredita uno dei due.

Se poi si dicesse che è conveniente sapere quale convinzione si deve avere in questa materia, rispondiamo che si deve seguire e sostenere la dottrina del concilio Tridentino nella sessione VI, sulla giustificazione, dottrina che è chiara e lucida, e insegna in che cosa consiste l'errore e l'eresia dei Pelagiani e dei Semipelagiani, e quello di Calvino, e insegna la dottrina cattolica secondo la quale è necessario che il libero arbitrio sia mosso, suscitato e aiutato dalla grazia di Dio, e che questo può liberamente assentire e dissentire, e non entra in questo problema del modo in cui opera la grazia, problema toccato dal concilio ma lasciato da parte come inutile e non necessario, imitando in ciò Celestino I, che avendo definito alcune questioni o proposizioni in questa materia disse poi che alcune altre più difficili e sottili [*della natura*], come non osava condannarle, così non voleva sostenerle [*cf.* **249*].

URBANUS VIII: 6 Aug. 1623 – 29 Iul. 1644

1998: Decr. S. Officii, 23 Iul. 1639

De baptismo infantium invitis parentibus dato

1998 Circa baptismum datum Alegretae annorum trium circiter filiae hebraeae ... invitis parentibus, ... [*cardinales*] censuerunt parvulam puellam esse vere baptizatam, concurrente materia, forma et intentione, baptismum probari unico teste, et quamvis filii Hebraeorum non possint invitis parentibus baptizari, si tamen de facto baptizentur, valet baptismus et character imprimitur; filiam baptizatam penes Christianos alendam; mulierem baptizantem acriter monendam, ut in posterum caveat a similibus; notificandum vero populo, non licere invitis parentibus filios Hebraeorum baptizare, quia, licet finis sit bonus, media autem non licita, potissimum stante Bulla Iulii III imponente poenam 1000 ducatorum et suspensionis baptizantibus filios Hebraeorum invitis parentibus.

INNOCENTIUS X: 15 Sept. 1644 – 7 Ian. 1655

1999: Decr. S. Officii, 24 Ian. 1647

Con questo decreto viene respinto un errore dottrinale del giansenista Martino de Barcos, sostenuto da lui nella prefazione al libro del suo amico Antoine Arnauld *De la fréquente communion* (ed. francese 1644, latina 1647). Martino de Barcos scrisse due opere pure condannate, in cui difendeva la sua concezione: *Traité de l'autorité de Saint Pierre et S.* ▷

Error de duplici capite Ecclesiae

1999 Sanctissimus Dominus ... propositionem hanc:
«S. Petrus et S. Paulus sunt duo Ecclesiae principes, qui unicum efficiunt», vel: «sunt duo Ecclesiae catholicae coryphaei ac supremi duces summa inter se unitate coniuncti», vel: «sunt geminus universalis Ecclesiae vertex, qui in unum divinissime coaluerunt», vel: «sunt duo Ecclesiae summi pastores ac praesides, qui unicum caput constituunt».
ita explicatam, ut ponat omnimodam aequalitatem inter S. Petrum et S. Paulum sine subordinatione et subiectione S. Pauli ad S. Petrum in potestate suprema et regimine universalis Ecclesiae,
haereticam censuit et declaravit.

GREGORIO XV: 9 febbr. 1621 – 8 luglio 1623

URBANO VIII: 6 agosto 1623 – 29 luglio 1644

1998: Decreto del S. Uffizio, 23 luglio 1639

Ed.: AnE 2 (1894) 408, n. 120. – Cf. *2552s.

Il battesimo di bambini contro la volontà dei genitori

Per quanto riguarda il battesimo dato ad Alegreta, bambina ebrea di circa tre anni, ... contro la volontà dei genitori, ... [*i cardinali*] hanno decretato: che la piccola bambina è davvero battezzata, dato che concorrono la materia, la forma e l'intenzione, che il battesimo è autenticato da un solo testimone, e benché i figli d'ebrei non possano essere battezzati contro la volontà dei genitori, se tuttavia di fatto vengono battezzati, il battesimo è valido e il carattere è impresso; che la bambina battezzata deve essere allevata da parte dei cristiani; che la donna che l'ha battezzata deve essere duramente ammonita, affinché in futuro si guardi bene da cose simili; che deve poi essere notificato al popolo che non è lecito battezzare i figli d'ebrei contro la volontà dei genitori, perché, anche se il fine è buono, i mezzi però non sono leciti, soprattutto dal momento che è in vigore la bolla di Giulio III che impone la pena di 1000 ducati e la sospensione di coloro che battezzano i figli di ebrei contro la volontà dei genitori. 1998

INNOCENZO X: 15 sett. 1644 – 7 genn. 1655

1999: Decreto del S. Uffizio, 24 genn. 1647

Paul qui réside dans le pape, successeur de ces deux apôtres (Parigi 1645); *La grandeur de l'Église Romaine établie sur l'autorité de S. Pierre et Paul* (1646) – *Ed.*: DuPlA 3/II, 248ab.

Errore sul duplice capo della chiesa

Il santissimo signore ... questa proposizione: 1999
«San Pietro e san Paolo sono i due prìncipi della chiesa che realizzano una realtà unica», oppure: «sono i due corifei della chiesa cattolica e i capi supremi congiunti fra loro dalla massima unità», oppure: «sono il duplice vertice della chiesa universale, che si sono fusi in uno in modo divino», oppure: «sono i due supremi pastori e capi che costituiscono un unico capo»,
interpretata in modo tale da porre una completa uguaglianza fra s. Pietro e s. Paolo senza la subordinazione e la soggezione di s. Paolo a s. Pietro nella potestà suprema e nel governo della chiesa universale,
ha decretato e dichiarato eretica.

2001-2007: Const. *Cum occasione* ad univ. fideles, 31 Maii 1653

Gli errori elencati nella bolla sono tolti dall'opera principale di Cornelius Jansen (Giansenio, vescovo di Ypres) *Augustinus, seu doctrina sancti Augustini de humanae naturae sanitate, aegritudine, medicina adversus Pelagianos et Massilienses*, a cui aveva lavorato 22 anni e che fu pubblicata a Lovanio nel 1640, due anni dopo la sua morte. Fu proibita da Urbano VIII nella bolla *In eminenti ecclesiae* (emanata il 6 marzo 1642, resa pubblica il 19 giugno 1643) innanzitutto perché quest'opera era stata pubblicata contro i decreti di Paolo V e di Urbano VIII (cf. *1997°), inoltre perché si aggiungeva, dice la bolla, «che nel medesimo libro sono contenute molte proposizioni condannate un tempo ... dai Nostri predecessori e vengono difese con grande scandalo dei cattolici e disprezzo dell'autorità della sede sopraddetta contrariamente alle condanne citate e ai divieti» («in eodem libro multas ex propositionibus a praedecessoribus Nostris olim . . damnatas contineri et magno cum catholicorum scandalo et auctoritatis dictae Sedis contemptu contra praefatas damnationes et prohibitiones defendi») (DuPlA 3/II, 245b).

I giansenisti affermavano che la bolla era stata ottenuta con l'inganno (cf. *2331). Nel dibattito che seguì il libro di Giansenio fu esaminato da una corte di giudici romani (aprile 1651 fino al maggio 1653). La relazione del S. Uffizio fu pubblicata da A. Schill, in Katholik 63/II [1883, II] 287-299 472-494. Furono condannate cinque proposizioni già filtrate a Parigi. Queste proposizioni – eccetto la prima – non sono tolte letteralmente dall'*Augustinus*, ma derivano dai suoi principi. Costituzioni contro i giansenisti: cf. *2010-2012 2020 2390 2400-2502.

Ed.: BullTau 15, 720a-721a / BullCocq 6/III, 248b-249a / DuPLA 3/II, 261b-262a

Errores Cornelii Iansenii de gratia

2001 1. Aliqua Dei praecepta hominibus iustis volentibus et conantibus, secundum praesentes quas habent vires, sunt impossibilia; deest quoque illis gratia, qua possibilia fiant [*cf. *1954*].[1]

2002 2. Interiori gratiae in statu naturae lapsae numquam resistitur.[1]

2003 3. Ad merendum et demerendum in statu naturae lapsae non requiritur in homine libertas a necessitate, sed sufficit libertas a coactione.[1]

2004 4. Semipelagiani admittebant praevenientis gratiae interioris necessitatem ad singulos actus, etiam ad initium fidei; et in hoc erant haeretici, quod vellent eam gratiam talem esse, cui posset humana voluntas resistere vel obtemperare.[1]

2005 5. Semipelagianum est dicere, Christum pro omnibus omnino hominibus mortuum esse aut sanguinem fudisse.[1]

2006 [*Censura*:] *Propos. 1:* temerariam, impiam, blasphemam, anathemate damnatam et haereticam declaramus et uti talem damnamus. – *2:* haereticam ... – *3:* haereticam ... – *4:* falsam et haereticam ... – *5:* falsam, temerariam, scandalosam, et intellectam eo sensu, ut Christus pro salute dumtaxat praedestinatorum mortuus sit, impiam, blasphemam, contumeliosam, divinae pietati derogantem et haereticam ...

2007 Non intendentes tamen per hanc declarationem et definitionem super praedictis quinque propositionibus factam approbare ullatenus alias opiniones, quae continentur in praedicto libro Cornelii Iansenii.

2008: Decr. S. Officii, 23 Apr. 1654

Alcuni avversari dei molinisti, come Jacques-Hyacinthe Serry OP (*Historia Congregationum de auxiliis divinae gratiae*, Lovanio [1700], Addenda 159-165; Anversa [1709], Addenda 155-160) affermavano che Paolo V avesse preparato una bolla (*Gregis dominici*) contro la dottrina di Molina, ma che non l'avesse emanata. In realtà si tratta semplicemente di un abbozzo di Pietro Lombard of Waterford, arcivescovo di Armagh (Irlanda)

Ed.: Th. Eleutherus, l.c. al *1997, 707a / J.-H. Serry, l.c. al *1997, Lovanio (1700) XLIII, Anversa (1709) XXXIV.

*2001 [1] Cornelius Jansen, *Augustinus*, vol. 3: *De gratia Christi*, III, 13.
*2002 [1] Cf ib. II, 4 24 25.

2001-2007: Costituzione *Cum occasione* a tutti i fedeli, 31 maggio 1653

Errori di Cornelius Jansen sulla grazia

1. Alcuni comandamenti di Dio sono impossibili per gli uomini giusti che vogliono e si sforzano in base alle forze che possiedono al presente; manca loro infatti la grazia, mediante la quale questi diventano possibili [*cf. *1954*].[1] 2001

2. Non si resiste mai alla grazia interiore, nello stato di natura decaduta.[1] 2002

3. Per meritare o demeritare, nello stato di natura decaduta, non si richiede nell'uomo la libertà dalla necessità, ma è sufficiente la libertà dalla costrizione.[1] 2003

4. I semipelagiani ammettevano la necessità della grazia interiore preveniente per i singoli atti, anche per l'inizio della fede; ed erano eretici per il fatto che affermavano che quella grazia era tale che la volontà umana potesse resisterle od obbedirle.[1] 2004

5. È semipelagiano il dire che Cristo è morto e ha effuso il suo sangue in generale per tutti gli uomini.[1] 2005

[*Censura*] Proposizione 1: la dichiariamo temeraria, empia, blasfema, condannata con l'anatema, eretica, e come tale la condanniamo. – 2: eretica ... – 3: eretica ... – 4: falsa ed eretica ... – 5: falsa, temeraria, scandalosa, e, compresa nel senso per cui Cristo è morto soltanto per la salvezza dei predestinati, empia, blasfema, oltraggiosa, contraria alla divina pietà ed eretica ... 2006

Con questa dichiarazione e definizione relativa alle cinque proposizioni di cui sopra, non intendiamo tuttavia approvare in nessun modo le altre opinioni che sono contenute nel suddetto libro di Cornelius Jansen. 2007

2008: Decreto del S. Uffizio, 23 aprile 1654

*2003 [1] Cf. vol 2: *De statu naturae lapsae*, IV, 24; vol. 3: *De gratia Christi*, VI, 24; VIII, 19.
*2004 [1] Cf. vol 1: *De haeresi Pelagiana*, VIII, 6; vol 3: *De gratia Christi*, II, 15.
*2005 [1] Cf. vol. 3: *De gratia Christi*, III, 21, cf. anche 20.

De libertate docendi in quaestionibus de auxiliis

2008 ... Cum tam Romae quam alibi circumferantur quaedam asserta, acta, manuscripta et forsitan typis excussa Congregationum habitarum coram felicis recordationis Clemente VIII et Paulo V super quaestione de auxiliis divinae gratiae tam sub nomine Francisci Pegnae, olim Rotae Romanae decani, quam Fratris Thomae de Lemos Ord. Praed. aliorumque praelatorum et theologorum, qui ut asseritur, praedictis interfuerunt Congregationibus, necnon quoddam autographum seu exemplar assertae Constitutionis eiusdem Pauli V super definitione praedictae quaestionis de auxiliis, ac damnationis sententiae seu sententiarum Ludovici Molinae Soc. Iesu: eadem Sanctitas sua praesenti hoc decreto declarat ac decernit, praedictis assertis, actis, tam pro sententia Fratrum Ord. S. Dominici quam Ludovici Molinae aliorumque Soc. Iesu religiosorum, et autographo sive exemplari praedictae assertae Constitutionis Pauli V nullam omnino esse fidem adhibendam; neque ab alterutra parte seu a quocumque alio allegari posse vel debere: sed super quaestione praedicta observanda esse decreta Pauli V et Urbani VIII suorum praedecessorum [*cf.* **1997°*].

ALEXANDER VII: 7 Apr. 1655 – 22 Maii 1667

2010-2012: Const. *Ad sanctam beati Petri sedem*, 16 Oct. 1656

Dopo che erano state condannate le cinque proposizioni di Giansenio, i suoi seguaci distinsero, sotto la guida di Antoine Arnauld, tra la «quaestio facti» e la «quaestio iuris»: la condanna avrebbe colpito solo un'eresia fittizia, non la vera concezione di Giansenio. La

Iudicium Ecclesiae de sensu verborum Cornelii Iansenii

2010 § 5. Cum ... nonnulli iniquitatis filii praedictas quinque propositiones vel in libro praedicto eiusdem Cornelii Iansenii non reperiri, sed ficte et pro arbitrio compositas esse, vel non in sensu ab eodem intento damnatas fuisse asserere magno cum Christi fidelium scandalo non reformident,

2011 § 6. Nos, qui omnia quae hac in re gesta sunt sufficienter et attente perspeximus, utpote qui [*qua cardinalis et commissarius*] ... omnibus illis congressibus interfuimus, in quibus Apostolica auctoritate eadem causa discussa est, ea profecto diligentia, qua maior desiderari non posset, quamcumque dubitationem super praemissis in posterum auferre volentes, ... praeinsertam Innocentii praedecessoris Nostri constitutionem, declarationem et definitionem harum serie confirmamus, approbamus et innovamus,

La libertà di insegnamento in questioni di aiuti della grazia

... Dato che vengono diffuse, sia a Roma che altrove, certe dichiarazioni 2008
e atti, manoscritti e forse stampati, delle Congregazioni che si sono tenute sotto Clemente VIII e Paolo V di felice memoria, sulla questione dell'aiuto della grazia divina, sia sotto il nome di Francesco Pegna, un tempo decano della Rota romana, che di frate Tommaso di Lemos, dell'Ordine dei Predicatori, come anche di altri prelati e teologi che, come si afferma, furono presenti alle congregazioni di cui sopra, e ancora anche un certo autografo od originale di una pretesa Costituzione dello stesso Paolo V sopra una definizione della suddetta questione dell'aiuto, e di una condanna della sentenza o delle sentenze di Luis de Molina SJ: sua Santità stessa, con il presente decreto, dichiara e delibera che non si deve attribuire assolutamente nessuna fiducia alle dichiarazioni e agli atti di cui sopra, sia a favore della sentenza dei Frati dell'Ordine di San Domenico, sia di quella di Luis de Molina e degli altri religiosi della Compagnia di Gesù, come anche all'autografo od originale della pretesa costituzione di Paolo V di cui sopra; e non può e non deve essere citata né dall'una né dall'altra parte, né da chiunque altro; ma sulla questione di cui sopra debbono essere osservati i decreti di Paolo V e di Urbano VIII suoi predecessori [*cf.* **1997°*].

ALESSANDRO VII: 7 aprile 1655 – 22 maggio 1667

2010-2012: Costituzione *Ad sanctam beati Petri sedem*, 16 ott. 1656

Sorbonne di Parigi si oppose a questa distinzione ed escluse Arnauld dal corpo dei docenti. Su richiesta dei vescovi francesi anche Alessandro VII in questa bolla respinse la distinzione – *Ed.*: DuPlA 3/II, 281b (445ab) / BullTau 16, 247a / BullCocq 6/IV, 151ab.

Giudizio della chiesa sul senso delle parole di Cornelius Jansen

§ 5. Dato che ... alcuni figli dell'iniquità non hanno paura di affermare, 2010
con grande scandalo dei fedeli cristiani, che le cinque proposizioni di cui sopra o non si trovano nel suddetto libro dello stesso Cornelius Jansen, e sono state invece composte in modo falso e arbitrario, o che sono state condannate non nel senso inteso dallo stesso,

§ 6. Noi, che in modo sufficiente e attento abbiamo esaminato tutte le 2011
cose che sono state dibattute in questa questione, poiché [*in qualità di cardinale e di commissario*] ... siamo stati presenti a tutte quelle riunioni nelle quali, sulla base dell'autorità apostolica, è stata discussa la stessa questione, certamente con una diligenza di cui non è possibile desiderarne una maggiore, volendo per il futuro eliminare qualsiasi dubbio sulle cose suddette, ... confermiamo, approviamo e rinnoviamo la sopra allegata costituzione, dichiarazione e definizione del Nostro predecessore Innocenzo con l'elenco di quelle ⟨proposizioni⟩,

2012 et quinque illas propositiones ex libro praememorati Cornelii Iansenii episcopi Iprensis, cui titulus est *Augustinus*, excerptas ac in sensu ab eodem Cornelio Iansenio intento damnatas fuisse, declaramus et definimus, ac uti tales, inusta scilicet eadem singulis nota, quae in praedicta declaratione et definitione unicuique illarum singillatim inuritur, iterum damnamus.

2013: Resp. S. Officii, 11 Febr. 1661

De gravitate materiae in rebus venereis

2013 *Qu.:* An confessarius sollicitando propter parvitatem materiae sit denuntiandus?

Resp.. Cum in rebus venereis non detur parvitas materiae, et, si daretur, in re praesenti non dari [*detur?*], censuerunt esse denuntiandum, et opinionem contrariam non esse probabilem.

2015-2017: Breve *Sollicitudo omnium ecclesiarum*, 8 Dec. 1661

Su richiesta del re Filippo IV di Spagna, Alessandro VII emanò questo breve. Giacché voleva che si conservasse anche la libertà dell'opinione opposta, confermò la bolla *Grave nimis* di Sisto IV (*1425s), la costituzione *Regis pacifici* di Paolo V del 6 luglio 1616 (Bull- ▷

De immaculata conceptione B. Mariae Virginis

2015 § 1. Vetus est Christi fidelium erga eius beatissimam matrem Virginem Mariam pietas sentientium, eius animam in primo instanti creationis atque infusionis in corpus fuisse speciali Dei gratia et privilegio, intuitu meritorum Iesu Christi eius filii, humani generis Redemptoris, a macula peccati originalis praeservatam immunem, atque in hoc sensu eius conceptionis festivitatem sollemni ritu colentium et celebrantium; crevitque horum numerus post editas a felicis recordationis Sixto papa IV ... constitutiones [**1400 1425 a Concilio Tridentino innovatas:* **1516*]. ... Aucta rursus et propagata fuit pietas haec, ... ita ut, accedentibus quoque plerisque celebrioribus academiis ad hanc sententiam, iam fere omnes catholici eam complectantur.

2016 § 2. Et quia ex occasione contrariae assertionis in contionibus, lectionibus, conclusionibus et actibus publicis, quod nempe eadem beatissima Virgo Maria fuerit concepta cum peccato originali, oriebantur in populo christiano cum magna Dei offensa scandala, iurgia et dissensiones, recolendae memoriae Paulus papa V etiam praedecessor Noster vetuit horum opinionem praefatae sententiae contrariam publice doceri aut praedicari. Quam prohibi-

e dichiariamo e definiamo che quelle cinque proposizioni sono state 2012
estratte dal libro di Cornelius Jansen, vescovo di Ypres, prima menzionato, il cui titolo è *Augustinus*, e che sono state condannate nel senso inteso dallo stesso Cornelius Jansen, e Noi di nuovo le condanniamo come tali, bollandole cioè singolarmente con la stessa censura con la quale nella suddetta dichiarazione e definizione ciascuna di quelle è singolarmente bollata.

2013: Risposta del S. Uffizio, 11 febbr. 1661

A questo decreto si riferisce Benedetto XIV nella costituzione *Sacramentum paenitentiae* del 1° giugno 1741. – *Ed* : F.M. Cappello, *Tractatus canonico-moralis de sacramentis*, 2: *De poenitentia* (Torino-Roma ⁶1953), 440 (n. 437), nota 39 / NvRTh 8(1876) 357.

Nessuna materia leggera nell'ambito del sesso

Domanda: Un confessore che cerca di sedurre, in considerazione della 2013
scarsa rilevanza della materia, deve essere denunciato?

Risposta: Dato che nelle cose che riguardano il sesso non c'è mai scarsa rilevanza della materia, e, nel caso ci fosse, non è data in questo caso, hanno decretato che deve essere denunciato, e che l'opinione contraria non è probabile.

2015-2017: Breve *Sollicitudo omnium ecclesiarum*, 8 dic. 1661

Tau 12, 356-359) e il decreto di Gregorio XV del 24 maggio 1622 (BullTau 12, 688-690). – *Ed.*: BullTau 16, 739b-740b / BullCocq 6/V, 182a-183a.

L'immacolata concezione della b.v. Maria

§ 1. Antica verso la sua beatissima madre, la vergine Maria, è la pietà 2015
dei fedeli di Cristo, i quali pensano che la sua anima è stata preservata immune dalla macchia del peccato originale fin dal primo istante della creazione e dell'infusione nel corpo, per una speciale grazia e privilegio di Dio, in considerazione dei meriti del figlio suo Gesù Cristo, redentore del genere umano, e con questo sentire essi onorano e celebrano con un rito solenne la festa della sua concezione; e il loro numero è cresciuto dopo le costituzioni promulgate ... da papa Sisto IV di felice memoria [**1400 1425, rinnovate dal concilio di Trento:* **1516*]. ... Questa pietà si è accresciuta di nuovo ed è stata propagata, ... al punto che, aderendo anche parecchie delle più celebri accademie a questa sentenza, ormai quasi tutti i cattolici la abbracciano.

§ 2. E poiché in occasione dell'affermazione contraria in discorsi, lezio- 2016
ni, argomentazioni e atti pubblici, e cioè che la stessa beatissima vergine Maria è stata concepita con il peccato originale, sono sorti nel popolo cristiano, con grande offesa di Dio, scandali, litigi e dissensi, il papa Paolo V di venerata memoria e Nostro predecessore, ha proibito di insegnare pubblicamente o di predicare l'opinione di costoro contraria alla sentenza di cui sopra. Il papa

tionem piae memoriae Gregorius papa XV similiter praedecessor Noster ad privata etiam colloquia extendit, mandans insuper in favorem eiusdem sententiae, ut in sacrosanctae Missae sacrificio ac divino Officio celebrandis tam publice quam privatim non alio quam «conceptionis» nomine uti quicumque debeant.

2017 § 4. Nos, considerantes quod sancta Romana Ecclesia de intemeratae semperque Virginis Mariae Conceptione festum sollemniter celebrat et speciale ac proprium super hoc Officium olim ordinavit ...
volentesque laudabili huic pietati et devotioni et festo ac cultui ... favere, ... [*Decreta*] edita in favorem sententiae asserentis, animam beatae Mariae Virginis in sui creatione et in corpus infusione Spiritus Sancti gratia donatam et a peccato originali praeservatam fuisse ... innovamus.

2020: Const. *Regiminis apostolici*, 15 Febr. 1665 («1664» st. cur.)

Per spezzare la resistenza dei giansenisti, il re Luigi XIV di Francia chiese al papa una formula che avrebbe dovuto venir firmata da tutte le personalità e i maestri ecclesiastici, dopo che la dichiarazione di sottomissione presentatata dall'Assemblea del clero del 1657

Formula submissionis Iansenistis proposita

2020 «Ego N. Constitutioni Apostolicae Innocentii X, datae die 31 Maii 1653, et Constitutioni Alexandri VII, datae die 16 Octobris 1656, Summorum Pontificum, me subicio, et quinque propositiones ex Cornelii Iansenii libro, cui nomen *Augustinus,* excerptas, et in sensu ab eodem auctore intento, prout illas per dictas Constitutiones Sedes Apostolica damnavit, sincero animo reicio ac damno, et ita iuro: Sic me Deus adiuvet, et haec sancta Dei evangelia.»

2021-2065: Propositiones XLV damnatae in Decretis S. Officii 24 Sept. 1665 et 18 Mart. 1666

Il mutamento dei costumi e il modo di vivere più liberale soprattutto da parte della nobiltà portò alla formulazione di dottrine morali che si adeguavano allo spirito del tempo Guide spirituali che accolsero queste dottrine furono chiamate «benignisti» o «lassisti». Contro queste dottrine furono condotti attacchi soprattutto da parte dei giansenisti In ciò essi miravano anche a contrapporsi ai loro avversari. Le nuove dottrine furono perciò combattutte soprattutto in Belgio e Francia. L'università di Lovanio spinse Roma a una condanna, pubblicò due volte una lista di proposizioni censurate: il 30 marzo (e insieme anche il 26 aprile) 1653 (DuPLA 3/II, 267a-268a) e il 4 maggio 1657 (DuPlA 3/II, 285a-288a). Le censure nelle condanne di Roma del 1665, 1666 e 1679 furono accolte in gran parte letteralmente L'università di Parigi diede il suo contributo assegnando censure alle opere di importanti «lassisti».

Gregorio XV di devota memoria, anche lui Nostro predecessore, ha esteso questa proibizione anche ai colloqui privati, ordinando inoltre, a favore della medesima sentenza, che nella celebrazione del santissimo sacrificio della messa e del divino Ufficio, sia in pubblico che in privato, tutti debbono usare soltanto il nome di «concezione» e non un altro.

§ 4. Noi, considerando che la santa chiesa romana celebra in modo so- 2017
lenne la festa della concezione della incontaminata e sempre vergine Maria e che da tempo ha ordinato per questo un Ufficio speciale e proprio ...
e volendo favorire ... questa lodevole pietà e devozione e la festa e il culto, ... Noi rinnoviamo ... [*i decreti*] promulgati in favore della sentenza che afferma che l'anima della beata Vergine Maria nella sua creazione e nella sua infusione nel corpo è stata colmata del dono dello Spirito Santo ed è stata preservata dal peccato originale.

2020: Costituzione *Regiminis apostolici*, 15 febbr. 1665 (1664 secondo il calendario curiale)

era rimasta senza effetto Alessandro VII emanò una formula che avrebbe dovuto essere firmata entro tre mesi – *Ed.*: DuPlA 3/II, 315b (446b) / BullTau 17, 336b / BullCocq 6/VI, 52b-53a.

Formula di sottomissione proposta ai giansenisti

«Io N.N., mi sottometto alla costituzione apostolica di Innocenzo X, data 2020
il giorno 31 maggio 1653, e alla costituzione di Alessandro VII, data il giorno 16 ottobre 1656, sommi pontefici, e con animo sincero respingo e condanno le cinque proposizioni ricavate dal libro di Cornelius Jansen, il cui titolo è *Augustinus*, nel senso inteso dallo stesso autore, come le ha condannate la sede apostolica, per mezzo delle dette costituzioni, e quindi giuro: Così mi aiuti Dio, e questi santi vangeli di Dio.»

2021-2065: 45 proposizioni condannate nei decreti del S. Uffizio del 24 sett. 1665 e 18 marzo 1666

Le proposizioni vengono condannate così come suonano. Nei decreti non vengono nominati gli autori, giacché spesso le proposizioni sono tolte dal loro contesto e talora sono ampliate di elementi che non si trovano negli originali Per lo più si deve parlare di autori fittizi. Non di rado l'autore deve venire scusato, essendosi servito di modi antiquati di argomentare, del tutto comuni in tempi anteriori. È sufficiente quindi indicare gli autori a cui una proposizione viene attribuita: in base al passo indicato si dovrà poi decidere con quale diritto avvenga una loro condanna.
Ed.: BullTau 17, 387b-389a [= prop. 1-28]; 17, 427b-428a [= prop 29-45] / BullCocq 6/VI, 85ab; 110ab / DuPlA 3/II, 321a-324a / BullLux 6, Appendix 1a-2b / Viva 1 all'inizio (senza numero di pagina)

Errores doctrinae moralis laxioris

a) Propositiones 1-28 Decreti 24 Sept. 1665

2021 1. Homo nullo umquam vitae suae tempore tenetur elicere actum fidei, spei et caritatis ex vi praeceptorum divinorum ad eas virtutes pertinentium [1]

2022 2. Vir equestris ad duellum provocatus potest illud acceptare, ne timiditatis notam apud alios incurrat.[1]

2023 3. Sententia asserens, Bullam «Coenae»[1] solum prohibere absolutionem haeresis et aliorum criminum, quando publica sunt, et id non derogare facultati Tridentini,[2] in qua de occultis criminibus sermo est, anno 1629, 18 Iulii in Consistorio sacrae Congregationis Eminentissimorum Cardinalium visa et tolerata est.

2024 4. Praelati regulares possunt in foro conscientiae absolvere quoscumque saeculares ab haeresi occulta et ab excommunicatione propter eam incursa.[1]

2025 5. Quamvis evidenter tibi constet, Petrum esse haereticum, non teneris denuntiare, si probare non possis.[1]

2026 6. Confessarius, qui in sacramentali confessione tribuit paenitenti chartam postea legendam, in qua ad venerem incitat, non censetur sollicitasse in confessione, ac proinde non est denuntiandus.[1]

2027 7. Modus evadendi obligationem denuntiandae sollicitationis est, si sollicitatus confiteatur cum sollicitante: hic potest ipsum absolvere absque onere denuntiandi.[1]

2028 8. Duplicatum stipendium potest sacerdos pro eadem Missa licite accipere, applicando petenti partem etiam specialissimam fructus ipsimet celebranti correspondentem, idque post decretum Urbani VIII.[1]

---

*2021 [1] Tommaso Tamburini SJ, *Explicatio decalogi* (Lione 1659 e ulteriori ed.), II, 3, § 2, n 2, e II, 1, § 1, n. 10.

*2022 [1] Cf. Mateo de Moya SJ, che con lo pseudonimo di Amadeus Guimenius scrisse il libro impugnato con veemenza, posto all'Indice nell'anno 1666 e di nuovo condannato da Innocenzo XI il 16 sett 1680: *Adversus quorumdam expostulationes contra nonnullos Iesuitarum opiniones morales* (Bamberga 1657) 57; la censura di Parigi dell'anno 1665 (DuPlA 3/1, 108-114) ha come base l'edizione di Lione del 1664 (ivi 89, n 5) In considerazione del caso estremamente raro Paul Laymann SJ, *Theologia moralis* (Lione 1643) III, tract. 3, c. 3, n. 3, è d'accordo; vedi una certa somiglianza di concezione negli autori nominati al *2130.

*2023 [1] La bolla «Coenae» o «In coena Domini» fu così chiamata perché veniva di solito pubblicamente letta ogni anno il giovedì santo nelle chiese principali. Conteneva diverse censure riservate al papa, già raccolte da Alessandro VI (BullTau 5, 394-397) e cresciute di numero nel corso del tempo: cf., ad es , Paolo III, Costituzione *Consueverunt Romani Pontifices*, 13 aprile 1536 (BullTau 6, 218-224).

[2] Cf. Concilio di Trento, sess. 24, Decreto sulla riforma, can. 6 (SGTr 9, $981_{16\ 39}$): ai vescovi viene espressamente concesso di assolvere da un'eresia occulta

*2024 [1] Cf. Étienne Bauny SJ, *Theologia moralis* I: *De sacramentis ac personis sacris* (Parigi 1640; posto all'Indice), tract 4: *De absolutione*, q 32; cf. Bruno Chassaing OFMRec, *Privilegia regularium, quibus aperte demonstratur regulares ab omni ordinariorum potestate exemptos esse* . . (Parigi [3]1654; posto all'Indice il 29 marzo 1661) I, tract. 5, c 3, propos. 3.

Errori di una dottrina morale lassista

a) Proposizioni 1-28 del decreto del 24 sett. 1665

1. L'uomo non è mai tenuto in nessun momento della sua vita a produrre 2021
un atto di fede, speranza e carità, in forza dei precetti divini che si riferiscono a queste virtù.[1]

2. Un uomo nobile, provocato a un duello, lo può accettare, per non ca- 2022
dere presso gli altri nell'accusa di pavidità.[1]

3. La sentenza che afferma che la bolla «Coenae»[1] proibisce soltanto 2023
l'assoluzione dell'eresia e delle altre colpe quando sono pubbliche, e che questo non deroga alla disposizione del Tridentino,[2] nella quale si tratta delle colpe nascoste, nell'anno 1629, il 18 luglio, è stata considerata e permessa nel concistoro della sacra congregazione degli eminentissimi cardinali.

4. I prelati degli ordini religiosi possono assolvere, nel foro della coscien- 2024
za, cioè nella confessione, qualsiasi secolare dall'eresia nascosta e dalla scomunica nella quale sono incorsi per sua causa.[1]

5. Anche se ti risulta in modo evidente che Pietro è un eretico, non sei 2025
tenuto a denunciarlo se non ti è possibile provarlo.[1]

6. Il confessore che nella confessione sacramentale consegna al penitente 2026
un foglio, da leggersi in seguito, nel quale lo invita a un rapporto sessuale, non lo si deve considerare come se avesse sedotto in confessione, e quindi non deve essere denunciato.[1]

7. Un modo di sfuggire all'obbligo di denunciare una seduzione, è quella 2027
in cui il sedotto si confessa con il seduttore: questi lo può assolvere senza l'onere della denuncia.[1]

8. Un sacerdote può percepire per la stessa messa un duplice stipendio, 2028
qualora applichi al richiedente anche la parte specialissima del frutto che compete allo stesso celebrante, e questo dopo il decreto di Urbano VIII.[1]

---

*2025 [1] Cf. Étienne Bauny SJ, *Theologia moralis* II: *De censuris ecclesiasticis* (Parigi 1642), tract. 3, disp. 4, q. 18

*2026 [1] Il comando di denunciare seduttori nella confessione sacramentale fu impartito da Gregorio XV, *Universi dominici gregis*, 30 agosto 1662 (BullTau 12, 729s); cf. particolarmente § 7. La proposizione respinta è attribuita soprattutto a Tommaso Hurtado CCRRMM: cf. il suo *Tractatus varii resolutionum moralium* (Lione 1659, l'opera fu proibita il 10 giugno 1651 «fino a che non venisse corretta») 1, tract. 4, c. 5, resol. 6; c. 6, resol. 8: qui anche la prop 7.

*2027 [1] Cf. Tommaso Hurtado, l c sopra.

*2028 [1] Urbano VIII, Decreto *Cum saepe contingat*, 21 giugno 1625 (BullTau 13, 336-340); vedi § 2 e 4. Questo decreto, rinnovato con l'approvazione del papa il 25 genn 1659 dalla Sacra Congregazione del concilio, si trova in forma ampliata anche in Innocenzo XII, Costituzione *Nuper a congregatione*, 23 dic 1697 (BullTau 20, 806-819). Prima del decreto di Urbano VIII si sosteneva (ad es da Tommaso de Vio detto il Cajetano, Domenico de Soto e Melchiorre Cano) l'opinione che una doppia offerta da persone diverse potesse ogni giorno venir accettata dal sacerdote per la medesima messa, se ne avesse avuto bisogno per un adeguato sostentamento della sua persona. Dopo il decreto di Urbano VIII Tommaso Hurtado si proponeva di difendere questo principio: l.c al *2026, I, tract 2, c. 4, resol. 17, n. 187s; cf. Moya, l c al *2022 (ed. del 1657) 86.

2029 9. Post decretum Urbani potest sacerdos, cui Missae celebrandae traduntur, per alium satisfacere, collato illi minori stipendio, alia parte stipendii sibi retenta.[1]

2030 10. Non est contra iustitiam, pro pluribus sacrificiis stipendium accipere, et sacrificium unum offerre. Neque etiam est contra fidelitatem, etiamsi promittam promissione, etiam iuramento firmata, danti stipendium, quod pro nullo alio offeram.

2031 11. Peccata in confessione omissa seu oblita ob instans periculum vitae aut ob aliam causam, non tenemur in sequenti confessione exprimere.[1]

2032 12. Mendicantes possunt absolvere a casibus episcopis reservatis, non obtenta ad id episcoporum facultate.[1]

2033 13. Satisfacit praecepto annuae confessionis, qui confitetur regulari episcopo praesentato, sed ab eo iniuste reprobato.[1]

2034 14. Qui facit confessionem voluntarie nullam, satisfacit praecepto Ecclesiae [*cf.* **2155*].

2035 15. Paenitens propria auctoritate substituere sibi alium potest, qui loco ipsius paenitentiam adimpleat.

2036 16. Qui beneficium curatum habent, possunt sibi eligere in confessarium simplicem sacerdotem non approbatum ab Ordinario.[1]

2037 17. Est licitum religioso vel clerico, calumniatorem gravia crimina de se vel de sua religione spargere minantem occidere, quando alius modus defendendi non suppetit: uti suppetere non videtur, si calumniator sit paratus vel ipsi religioso, vel eius religioni publice et coram gravissimis viris praedicta impingere, nisi occidatur.[1]

2038 18. Licet interficere falsum accusatorem, falsos testes ac etiam iudicem, a quo iniqua certo imminet sententia, si alia via non potest innocens damnum evitare.[1]

2039 19. Non peccat maritus occidens propria auctoritate uxorem in adulterio deprehensam.[1]

***2029** [1] Cf. Moya, l.c. al *2022 (ed. del 1664) 127, n. 3.
***2031** [1] Dalla censura di Lovanio dell'anno 1653, prop. 12
***2032** [1] Cf. Chassaing, l.c. al *2024, I. tract 5, c. 3, propos. 6: «probabiliter sustineri posset» («potrebbe probabilmente venir sostenuto»).
***2033** [1] Questa proposizione può essere dedotta dalla concezione che un sacerdote regolare che per motivi futili non ne abbia ricevuto dal vescovo il permesso, assolva validamente; questa concezione era sostenuta da Martino de Azpilcueta, chiamato «Navarro», *Enchiridion sive Manuale confessariorum et paenitentium* (Salamanca 1557, in spagnolo; Roma 1588 e ulteriori ed) 27, n. 264s, a cui si rifà Antonio de Escobar y Mendoza SJ, *Theologia moralis* (Lione 1646 e ulteriori ed.) tract. II, lib 16, sect. 2, c. 17, problema 46.
***2036** [1] Moya, l c. al *2022 (ed. del 1657) 157

9. Dopo il decreto di Urbano, un sacerdote al quale sono state affidate 2029
delle messe da celebrare, può soddisfare per mezzo di un altro, pagando a questi un compenso minore e tenendo per sé l'altra parte del compenso.[1]

10. Non è contro la giustizia ricevere un compenso per parecchie messe, 2030
e offrire il sacrificio di una sola messa. E non è neppure contro la lealtà, anche nel caso in cui, con una promessa confermata anche con giuramento, ho promesso a colui che paga il compenso, di non offrire il sacrificio per nessun altro.

11. I peccati omessi o dimenticati in confessione a causa di un incomben- 2031
te pericolo di vita o per un'altra causa, noi non siamo obbligati a manifestarli nella successiva confessione.[1]

12. I Frati mendicanti possono assolvere dai peccati che sono riservati ai 2032
vescovi, anche se non hanno ottenuto per questo la facoltà dei vescovi.[1]

13. Soddisfa al precetto della confessione annuale colui che si confessa a 2033
un prete regolare, che è stato presentato a un vescovo, ma da questo è stato ingiustamente respinto.[1]

14. Colui che volontariamente fa una confessione nulla, soddisfa al pre- 2034
cetto della chiesa [*cf.* **2155*].

15. Il penitente può, di sua propria autorità, sostituire a se stesso un al- 2035
tro, che compia la penitenza al suo posto.

16. Coloro che hanno un beneficio curato, possono scegliersi come con- 2036
fessore un semplice sacerdote non approvato dall'ordinario [1]

17. Per un religioso o per un chierico, è lecito uccidere un calunniatore 2037
che minaccia di diffondere gravi accuse su di lui o sulla sua famiglia religiosa, quando non c'è a disposizione nessun altro modo di difesa; questo non sembra essere, per esempio, a disposizione, quando il calunniatore è sul punto di attribuire le cose di cui sopra, o allo stesso religioso o alla sua famiglia religiosa, pubblicamente e di fronte a uomini autorevoli, se non è ucciso.[1]

18. È lecito uccidere un falso accusatore, falsi tesimoni ed anche un giu- 2038
dice, dal quale incombe in modo certo una sentenza iniqua, se l'innocente non può evitare il danno per altra via.[1]

19. Non pecca il marito che di propria autorità uccide la moglie sorpresa 2039
in adulterio.[1]

***2037** [1] Questa proposizione è presa quasi integralmente dalla censura di Lovanio dell'anno 1653, prop. 7; Francesco Amico SJ, *Cursus theologicus iuxta scholasticam huius temporis S. I. methodum* (Douai ^{2}1640) V, disp. 36, n. 118, lo porta come esempio di discussione; esso tuttavia il 6 sett 1649 fu colpito dalla censura di Lovanio
***2038** [1] Dalla censura di Lovanio dell'anno 1657, prop. 5. Cf. Domingo Báñez OP, *De iustitia et iure*, q 46, art. 7, dub. 4, concl. 2; card. Juan de Lugo SJ, *De iustitia*, disp. 10, sect. 7, n. 165; Antonino Diana dell'Ordine dei Chierici Regolari Minori, *Resolutiones morales*, VIII, tract. 7, resol. 52; Escobar, l c. al *2033, IV, 1. 32, sect. 2, c 5, problema 5, e altri autori.
***2039** [1] Moya, l.c. al *2022 (ed. del 1657) 68.

2040 20. Restitutio a Pio V[1] imposita beneficiatis non recitantibus non debetur in conscientia ante sententiam declaratoriam iudicis, eo quod sit poena.

2041 21. Habens capellaniam collativam, aut quodvis aliud beneficium ecclesiasticum, si studio litterarum vacet, satisfacit suae obligationi, si officium per alium recitet.

2042 22. Non est contra iustitiam, beneficiá ecclesiastica non conferre gratis: quia collator conferens illa beneficia ecclesiastica pecunia interveniente non exigit illam pro collatione beneficii, sed veluti pro emolumento temporali, quod tibi conferre non tenebatur.[1]

2043 23. Frangens ieiunium Ecclesiae, ad quod tenetur, non peccat mortaliter, nisi ex contemptu vel inoboedientia hoc faciat, puta quia non vult se subicere praecepto.[1]

2044 24. Mollities, sodomia et bestialitas sunt peccata eiusdem speciei infimae; ideoque sufficit dicere in confessione, se procurasse pollutionem.[1]

2045 25. Qui habuit copulam cum soluta, satisfacit confessionis praecepto dicens: Commisi cum soluta grave peccatum contra castitatem, non explicando copulam.[1]

2046 26. Quando litigantes habent pro se opiniones aeque probabiles, potest iudex pecuniam accipere pro ferenda sententia in favorem unius prae alio.[1]

2047 27. Si liber sit alicuius iunioris et moderni, debet opinio censeri probabilis, dum non constet, reiectam esse a Sede Apostolica tamquam improbabilem.[1]

2048 28. Populus non peccat, etiamsi absque ulla causa non recipiat legem a principe promulgatam.[1]

b) Propositiones 29-45 Decreti 18 Mart. 1666

2049 29. In die ieiunii qui saepius modicum quid comedit, etiamsi notabilem quantitatem in fine comederit, non frangit ieiunium.

***2040** [1] Pio V, Costituzione *Ex proximo Lateranensi*, 20 sett. 1571 (BullTau 7, 942s), confermò la legge approvata dal concilio del Laterano V nella sessione 9 Questa legge venne interpretata tra gli altri da Pedro de Soto OP come pura legge penale.

***2042** [1] Vincenzo Candido OP, *Illustriores disquisitiones morales*, 1, disq. 18, art 39, dub. 3 alla fine (Lione 1638) 206; Moya, l.c. al *2022 (ed del 1657) 79

***2043** [1] La proposizione viene attribuita a Pietro della Palude OP († a. 1342), *Commentarius in sententias*, IV, dist. 15, a 1, concl. 2, e a Francesco de Zabarella († a. 1417), *Commentarius in Decretales*, t. II, tit. 46, c. 2, sull'osservanza del digiuno.

***2044** [1] La prima parte della proposizione era generalmente accolta dai teologi di quel tempo; il fondamento era offerto da Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae*, II-II, q. 154, a. 11-12 (Editio Leonina 10, 243s 247s); cf. Tommaso de Vio detto il Cajetano, Commento alla q 154, a. 11, ad dub. 2 (Editio Leonina 10, 245). La seconda parte della proposizione l'aveva dedotta Giovanni Caramuel de Lob-

20. La restituzione imposta da Pio V[1] a coloro che hanno ricevuto un beneficio e che non recitano l'Ufficio, non è dovuta in coscienza prima della sentenza declaratoria del giudice, per il fatto che è una pena. 2040

21. Colui che ha una cappellania collativa, o un qualsiasi altro beneficio ecclesiastico, se si dedica allo studio delle lettere, può soddisfare al suo obbligo, se recita l'ufficio per mezzo di un altro. 2041

22. Non è contro la giustizia il conferire i benefici ecclesiastici in modo non gratuito: poiché il conferente che conferisce quei benefici ecclesiastici essendoci di mezzo del denaro, non esige questo per la trasmissione del beneficio, ma in un certo qual modo, per il vantaggio temporale che non era tenuto a conferirti.[1] 2042

23. Colui che infrange il digiuno della chiesa, a cui è tenuto, non fa un peccato mortale, salvo che non faccia questo per disprezzo o per disobbedienza, perché non vuole, per esempio, sottomettersi al precetto.[1] 2043

24. La pederastia, la sodomia e la congiunzione con animali, sono peccati della stessa specie più infima; perciò nella confessione è sufficiente dire che ci si è procurati una polluzione.[1] 2044

25. Colui che ha avuto un rapporto sessuale con una donna libera, soddisfa al precetto della confessione dicendo: ho commesso un grave peccato contro la castità con un donna libera, senza spiegare il rapporto sessuale.[1] 2045

26. Quando coloro che sono in lite, hanno a proprio favore delle opinioni ugualmente probabili, il giudice può ricevere del denaro per pronunciare una sentenza in favore di uno, piuttosto che dell'altro.[1] 2046

27. Se un libro è di qualcuno più giovane e moderno, l'opinione deve ritenersi probabile, finché non consta che è stata rigettata dalla Sede apostolica come improbabile.[1] 2047

28. Il popolo non pecca anche se, senza una giusta causa, non accetta una legge promulgata dal principe.[1] 2048

b) Proposizioni 29-45 del decreto del 18 marzo 1666

29. Colui che in un giorno di digiuno mangia spesso una piccola quantità, anche se alla fine ha mangiato una quantità notevole, non infrange il digiuno. 2049

---

kowicz SOCist, ma fu più tardi da lui ritrattata: cf. le sue opere *Theologia moralis fundamentalis* (Francoforte 1651 e ulteriori ed) II, fundam. 57, q. 6, e *Theologia moralis ad prima eaque clarissima principia reducta* (Lovanio 1645), IV, n. 1669.

***2045** [1] Dalla censura di Parigi: Moya, l.c. al *2022 (ed. del 1664) 208, propos. 13; Caramuel, *Theologia moralis fundamentalis*, fundam. 25, n. 484 (nelle ed prima del 1656).

***2046** [1] Dalla censura di Parigi: Moya, l.c al *2022 (ed. del 1664) 113, prop. 11; cf. la censura di Lovanio, art. 11, e le censure del sinodo di Namur dell'anno 1659, art. 13.

***2047** [1] Cf. Moya, l.c. al *2022 (ed. del 1664) 27, n. 1, e 191, n 4 (censura di Parigi); nello stesso senso: Vincenzo Filliucci SJ, *Morales quaestiones de christianis officiis et casibus conscientiae* (Lione 1622) II, tract. 21, c. 4, n. 134, restrictio in n. 136.

***2048** [1] Escobar, l.c. al *2033, I, l. 5, sect 2, c. 14, problema 13.

2050 30. Omnes officiales, qui in republica corporaliter laborant, sunt excusati ab obligatione ieiunii, nec debent se certificare, an labor sit compatibilis cum ieiunio.[1]

2051 31. Excusantur absolute a praecepto ieiunii omnes illi, qui iter agunt equitando, utcumque iter agunt, etiamsi iter necessarium non sit, et etiamsi iter unius diei conficiant.[1]

2052 32. Non est evidens, quod consuetudo non comedendi ova et lacticinia in Quadragesima obliget.[1]

2053 33. Restitutio fructuum ob omissionem Horarum suppleri potest per quascumque eleemosynas, quas antea beneficiarius de fructibus sui beneficii fecerit.[1]

2054 34. In die Palmarum recitans officium paschale satisfacit praecepto.[1]

2055 35. Unico officio potest quis satisfacere duplici praecepto pro die praesenti et crastino.[1]

2056 36. Regulares possunt in foro conscientiae uti privilegiis suis, quae sunt expresse revocata per Concilium Tridentinum.

2057 37. Indulgentiae concessae regularibus et revocatae a Paulo V hodie sunt revalidatae.[1]

2058 38. Mandatum Tridentini, factum sacerdoti sacrificanti ex necessitate cum peccato mortali, confitendi «quamprimum» [*cf.* **1647*], est consilium, non praeceptum.[1]

2059 39. Illa particula «quamprimum» intelligitur, cum sacerdos suo tempore confitebitur.

2060 40. Est probabilis opinio, quae dicit, esse tantum veniale osculum habitum ob delectationem carnalem et sensibilem, quae ex osculo oritur, secluso periculo consensus ulterioris et pollutionis.

2061 41. Non est obligandus concubinarius ad eiciendam concubinam, si haec nimis utilis esset ad oblectamentum concubinarii, vulgo «regalo», dum, deficiente illa nimis aegre ageret vitam, et aliae epulae taedio magno concubinarium afficerent, et alia famula nimis difficile inveniretur.[1]

2062 42. Licitum est mutuanti, aliquid ultra sortem exigere, si se obliget ad non repetendam sortem usque ad certum tempus.[1]

2063 43. Annuum legatum pro anima relictum non durat plus quam per decem annos.

***2050** [1] Diana, 1 c. al *2038, VIII, tract 7, resol. 56, e IV, tract. 4, resol 130; Juan Machado de Chaves, *Perfecto confesor y cura de almas* (Barcellona 1641) II, 1 6, p 8, doc. 5.
***2051** [1] Diana, 1.c. al *2038, XI, tract. 2, resol. 57 e 21 § 3.
***2052** [1] Cf. Moya, 1 c. al *2022 (ed. del 1657) 105 Questa usanza risale a una lettera non autentica di Gregorio I Magno, accolta in Graziano, *Decretum*, p. 1, dist 4, c. 6, § 2 (Frdb 1, 6).
***2053** [1] Cf. Diana, 1 c al *2038, IX, tract. 9, resol. 23.
***2054** [1] Caramuel, *Theologia moralis fundamentalis* (Francoforte 1651) fundam. 53, n 1100; egli ha ritrattato però successivamente la proposizione: cf. l'ed. di Lione della stessa opera nell'anno 1675s, fundam 53, n. 2491.

30. Tutti i pubblici ufficiali che lavorano fisicamente nello stato, sono dispensati dall'obbligo del digiuno, e non debbono verificare se il lavoro è compatibile con il digiuno.[1] 2050

31. Sono dispensati in modo assoluto dal precetto del digiuno tutti quelli che intraprendono un viaggio a cavallo, ogni volta che lo intraprendono, anche se il viaggio non è necessario, ed anche se portano a termine il viaggio in un giorno.[1] 2051

32. Non è evidente che la consuetudine di non mangiare uova e latticini in Quaresima sia obbligatoria.[1] 2052

33. La restituzione delle entrate per l'omissione della recita delle Ore, può essere sostituita con le elemosine di qualsiasi genere che precedentemente il beneficiario ha fatto con le entrate del suo beneficio.[1] 2053

34. Colui che recita nel giorno delle Palme l'Ufficio di Pasqua, soddisfa il precetto.[1] 2054

35. Con un unico ufficio è possibile soddisfare al duplice precetto per il giorno presente e quello successivo.[1] 2055

36. I religiosi regolari possono nel foro della coscienza fare uso dei loro privilegi che sono stati espressamente revocati dal concilio di Trento. 2056

37. Le indulgenze concesse ai religiosi regolari e revocate da Paolo V, oggi sono di nuovo valide.[1] 2057

38. La disposizione del Tridentino, in base alla quale un sacerdote che, per necessità, celebra il sacrificio in peccato mortale deve confessarsi «al più presto» [*cf.* **1647*], è un consiglio, non un precetto.[1] 2058

39. Con quella espressione «al più presto», si deve intendere che il sacerdote si confesserà a suo tempo. 2059

40. È opinione probabile, quella che dice che è soltanto peccato veniale il bacio dato per il piacere carnale e sensibile che proviene dal bacio, una volta evitato il pericolo di un coinvolgimento ulteriore e della polluzione. 2060

41. Colui che ha una concubina non deve essere obbligato ad allontanare la sua concubina, se questa fosse molto utile al suo conforto, volgarmente «regalo», quando lui, per l'assenza di lei, si trovasse a condurre una vita troppo penosa, e altri pranzi gli provocassero un grande disgusto e un'altra serva si trovasse con troppa difficoltà.[1] 2061

42. È lecito per chi fa un prestito, esigere qualcosa oltre il capitale, se si impegna a non richiedere il capitale fino ad un tempo determinato.[1] 2062

43. Un legato annuale lasciato per un'anima, non dura più di dieci anni. 2063

***2055** [1] In Caramuel, 1 c. al *2054, fundam 31, n. 502, posto alla discussione; successivamente (ed. di Lione: n. 764) fu indicata la giusta soluzione.
***2057** [1] Per limitare l'eccesso di indulgenze concesse agli ordini religiosi Paolo V nella costituzione *Romanus Pontifex* del 23 maggio 1606 (BullTau 11, 315-318) ritirò tutte le indulgenze precedenti e le sostituì con un numero ridotto di nuove
***2858** [1] Cf. Enrique de Villalobos OMin, *Summa de la teologia moral y canonica* (Salamanca 1623) I, tract. 7, diffic. 37, n. 7.
***2061** [1] Juan Sánchez, *Selectae et practicae disputationes de rebus in administratione sacramentorum praesertim eucharistiae et paenitentiae passim occurentibus* (Madrid 1624; messo all'Indice il 3 dic. 1642), disp. 10, n. 20; parimenti la censura di Lovanio dell'anno 1657, prop. 2.
***2062** [1] Cf. Moya, 1 c. al *2022 (ed. del 1664) 160, n. 7; 158, prop. 1 (censura di Parigi)

2064 44. Quoad forum conscientiae, reo correcto eiusque contumacia cessante, cessant censurae.[1]

2065 45. Libri prohibiti «donec expurgentur», possunt retineri usque dum adhibita diligentia corrigantur.[1]

[*Censura:*] ut minimum scandalosae.

2070: Decr. S. Officii, 5 Maii 1667

L'arcivescovo di Malines (1637) e il vescovo di Namur (1659) avevano con istruzioni pastorali raccomandato ai confessori di non accontentarsi dell'attrizione dei penitenti, di cui si parla nel c. 4 della sessione 14 del concilio di Trento (*1678). Allorché nel 1661 a Gand

De libertate docendi quoad attritionem

2070 Cum acceperit non sine gravi animi moerore Scholasticos quosdam acrius nec absque fidelium scandalo inter se contendere, an illa attritio, quae concipitur ex metu gehennae, excludens voluntatem peccandi, cum spe veniae, ad impetrandam gratiam in sacramento paenitentiae requirat insuper aliquem actum dilectionis Dei, asserentibus quibusdam, negantibus aliis, et invicem adversam sententiam censurantibus,

Sanctitas Sua ... praecipit ... ut, si deinceps de materia attritionis praefatae scribent vel libros aut scripturas edent vel docebunt vel praedicabunt vel alio quovis modo paenitentes aut scholares ceterosve erudient, non audeant alicuius theologicae censurae alteriusve iniuriae aut contumeliae nota taxare alterutram sententiam, sive negantem necessitatem aliqualis dilectionis Dei in praefata attritione ex metu gehennae concepta, quae hodie inter scholasticos communior videtur, sive asserentem dictae dilectionis necessitatem, donec ab hac Sancta Sede fuerit aliquid hac in re definitum.

INNOCENTIUS XI: 21 Sept. 1676 – 12 Aug. 1689

2090-2095: Decr. Cgr. S. Concilii *Cum ad aures*, 12 Febr. 1679

La prima parte di questo decreto ripete la risposta della Congregazione del concilio *Etsi frequens* al vescovo di Brescia del 24 giugno 1587. Questi aveva tentato di limitare a due giorni alla settimana la comunione dei laici Alcuni laici invece facevano valere il diritto divino di poter ricevere ogni giorno la comunione. Giovanni Pichon SJ sosteneva una dottrina opposta al rigorismo dei giansenisti nel senso che i fedeli in stato di grazia sono

*2064 [1] Cf. Diana, l.c. al *2038, V, tract. 10, resol. 25.

*2065 [1] Pierre Marchant OFMRec, *Tribunal sacramentale et invisibile in hac vita mortali* (Gand 1642 e ulteriori ed.), II, tract. 2, tit. 2, sect 4, q. 3, dub 5.

44. Per quanto riguarda il foro della coscienza, una volta che il reo è stato corretto ed è cessata la sua ostinazione, cessano le censure.[1] 2064

45. I libri proibiti «fino a ché non siano ripuliti», possono essere trattenuti fino a quando non siano stati ripuliti con la dovuta diligenza.[1] 2065

[*Censura:*] come minimo scandalose.

2070: Decreto del S. Uffizio, 5 maggio 1667

fu pubblicato il catechismo di un gesuita anonimo, che sosteneva l'attrizionismo, i parroci di Gand con l'approvazione dell'università di Lovanio chiesero un intervento di Alessandro VII e del card. Pietro Sforza Pallavicini SJ, noto come contrizionista. Il decreto impose moderazione in questa disputa. – *Ed* : DuPlA 3/II, 324b-325a.

Libertà di insegnamento circa l'attrizione

Dato che è venuto a sapere, non senza una grande tristezza dell'anima, 2070
che certi Maestri di Scuola fra di loro disputano in modo violento e non senza scandalo dei fedeli, se la cosiddetta attrizione, che nasce dalla paura dell'inferno, e che esclude la volontà di peccare, unitamente alla speranza del perdono, richieda anche un qualche atto di amore di Dio, per ottenere la grazia nel sacramento della penitenza, mentre alcuni lo affermano e altri lo negano, e vicendevolmente censurano la sentenza contraria,

sua santità ... ordina ... che, se da questo momento in avanti intorno all'argomento dell'attrizione di cui sopra, scriveranno, o pubblicheranno dei libri o degli scritti, o predicheranno o in qualsiasi altro modo istruiranno i penitenti o gli scolari o altri, non osino reciprocamente valutare l'altra sentenza con una nota di qualche censura teologica o di altra ingiuria, sia quella che nega la necessità di un qualche amore di Dio nella suddetta attrizione suscitata dalla paura dell'inferno, che oggi sembra la più comune fra i Maestri della Scuola, sia anche quella che afferma la necessità dell'amore suddetto, e questo fino a quando su questo argomento non sarà stato definito qualcosa da questa Santa Sede.

CLEMENTE IX: 20 giugno 1667 – 9 dic. 1669
CLEMENTE X: 29 aprile 1670 – 22 luglio 1676

INNOCENZO XI: 21 sett. 1676 – 12 agosto 1689

2090-2095: Decreto della S. Congr. del concilio *Cum ad aures*, 12 febbr. 1679

obbligati a ricevere spesso la comunione. Il suo libro *L'ésprit de Jésus-Christ et de l'Église sur la fréquente communion* (Parigi 1745) fu osteggiato dalla maggioranza dei vescovi francesi. Egli ritrattò la sua dottrina nel genn. 1748. – *Ed* · CollPF[2] n 219 / DuPlA 3/II, 346b-347a.

De communione frequenti et quotidiana

2090 Etsi frequens quotidianusque sacrosanctae Eucharistiae usus a sanctissimis Patribus fuerit semper in Ecclesia probatus: numquam tamen aut saepius illam percipiendi aut ab ea abstinendi certos singulis mensibus aut hebdomadis dies statuerunt, quos nec Concilium Tridentinum praescripsit, sed, quasi humanam infirmitatem secum reputaret, nihil praecipiens, quid cuperet tantum indicavit, cum inquit: «Optaret quidem sacrosancta Synodus, ut in singulis Missis fideles adstantes sacramentali Eucharistiae perceptione communicarent» [**1747*]. Idque non immerito: multiplices enim sunt conscientiarum recessus, variae ob negotia spiritus alienationes; multae contra gratiae et Dei dona parvulis concessa; quae cum humanis oculis scrutari non possimus, nihil certe de cuiusque dignitate atque integritate et consequenter de frequentiore aut quotidiano vitalis panis esu potest constitui.

2091 Et propterea quod ad n e g o t i a t o r e s ipsos attinet, frequens ad sacram alimoniam percipiendam accessus confessariorum secreta cordis explorantium iudicio est relinquendus, qui ex conscientiarum puritate et frequentiae fructu et ad pietatem processu laicis negotiatoribus et coniugatis, quod prospicient eorum saluti profuturam, id illis praescribere debebunt.

2092 In c o n i u g a t i s autem hoc amplius animadvertant, cum beatus Apostolus nolit eos «invicem fraudari, nisi forte ex consensu ad tempus, ut vacent orationi» [*cf. 1Cor 7,5*], eos serio admoneant, tanto magis ob sacratissimae Eucharistiae reverentiam continentiae vacandum purioreque mente ad caelestium epularum communionem esse conveniendum.

2093 In hoc igitur pastorum diligentia potissimum invigilabit, non ut a frequenti aut quotidiana sacrae communionis sumptione unica praecepti formula aliqui deterreantur, aut sumendi dies generaliter constituantur, sed magis quid singulis permittendum, per se aut parochos seu confessarios sibi decernendum putet; illudque omnino prohibeat, ut nemo a sacro convivio, seu frequenter seu quotidie accesserit, repellatur ...

2094 Proderit etiam praeter parochorum et confessariorum diligentiam opera quoque concionatorum uti et cum eis constitutum habere, ut cum fideles ad sanctissimi Sacramenti frequentiam (quod facere debent) accesserint, statim de magna ad illud sumendum praeparatione orationem habeant, generatimque ostendant, eos, qui ad frequentiorem aut quotidianam salutiferi cibi sumptionem devoto studio excitantur, debere, sive laici negotiatores sint, sive coniugati, sive quicumque alii, suam agnoscere infirmitatem, ut dignitate Sacramenti ac divini iudicii formidine discant caelestem mensam, in qua Christus est, revereri; et si quando se minus paratos senserint, ab ea abstinere seque ad maiorem praeparationem accingere. ...

2095 Porro episcopi et parochi seu confessarii redarguant asserentes, communionem quotidianam esse de iure divino ...

La comunione frequente e quotidiana

Anche se l'uso frequente e quotidiano della santissima eucaristia è sempre stato approvato nella chiesa dai santi padri, tuttavia non hanno mai stabilito o di riceverla più spesso, o di astenersi da essa in determinati giorni dei singoli mesi o settimane; e questo non l'ha stabilito nemmeno il concilio di Trento, ma, quasi considerando fra sé la fragilità umana, senza nulla prescrivere, ha indicato solamente che cosa desiderare, quando ha detto: «Il sacrosanto sinodo desiderrebbe certo che in ogni messa i fedeli presenti si comunicassero col ricevere sacramentalmente l'eucaristia» [**1747*]. E questo non immeritatamente: molteplici infatti sono gli angoli nascosti delle coscienze, diverse le dissipazioni dello spirito a causa delle occupazioni; molte, al contrario, le grazie e i doni di Dio concessi ai piccoli; cose che noi non siamo in grado di scrutare con gli occhi umani, e quindi non si può stabilire nulla in ogni caso, riguardo all'esser degno o all'integrità di chiunque, e in conseguenza riguardo al più frequente o quotidiano nutrirsi con il pane della vita. 2090

E pertanto, per quanto riguarda c o l o r o c h e e s e r c i t a n o u n m e s t i e r e, l'accesso frequente alla ricezione del sacro alimento, deve essere lasciato al giudizio dei confessori che scrutano i segreti del cuore, e questi, conformemente alla purezza delle coscienze, all'utilità della frequenza, e al progresso nella pietà, ai laici che esercitano un mestiere e agli sposati, debbono prescrivere quello che prevedono che sarà più utile per la loro salvezza. 2091

Nelle p e r s o n e s p o s a t e poi, prestino a questo maggiore attenzione: dato che il beato apostolo non permette che questi «si privino l'un l'altro a vicenda, se non di comune accordo, per dedicarsi alla preghiera» [*cf. 1Cor 7,5*], li ammoniscano seriamente che molto di più ci si deve dedicare alla continenza per il rispetto della santissima eucaristia e per corrispondere con mente più pura alla comunione del banchetto celeste. 2092

In questo dunque deve soprattutto vigilare la diligenza dei pastori, che alcuni non siano trattenuti dall'assunzione frequente o quotidiana della santa comunione con un'unica formula di precetto, o che siano istituiti dei giorni di comunione generale, ma valuti piuttosto che quello che deve essere permesso al singolo, venga stabilito dagli stessi, o dai parroci o dai confessori; e questo certamente proibisca, che nessuno, che accede al sacro convito o in modo frequente o quotidianio, sia respinto ... 2093

Sarà poi utile, al di là della diligenza dei parroci e dei confessori, servirsi anche dell'opera di oratori e avere con loro un accordo, affinché, mentre i fedeli si accostano con frequenza al santissimo sacramento (cosa che debbono fare), abbiano anche costantemente una istruzione relativa alla grande preparazione per assumerlo, e in genere mostrino che coloro che sono spronati da zelo devoto a una più frequente o quotidiana assunzione del cibo salutare, sia che siano dei laci che esercitano un mestiere, sia degli sposati, sia chiunque altro, debbono riconoscere la loro infermità, affinché, per la dignità del sacramento e per il timore del giudizio divino, imparino a onorare la mensa celeste nella quale è Cristo; e che se talvolta si riconoscessero meno preparati, da essa si astengano e si accingano ad una maggiore preparazione. ... 2094

D'altra parte i vescovi e i parroci o i confessori, richiamino coloro che affermano che la comunione quotidiana è di diritto divino ... 2095

2101-2167: Propositiones LXV damnatae in Decr. S. Officii 2 Mart. 1679

La parte dell'università di Lovanio vicina al baianismo aveva mandato nell'anno 1677 dei legati a Roma per presentare e far condannare diverse proposizioni dogmatiche e morali In gran parte queste proposizioni erano state prese dalle censure dell'università di Lovanio del 30 marzo e 26 aprile 1653 (DuPlA 3/II, 267s) come pure del 1° maggio 1657 (Du-

Errores doctrinae moralis laxioris

2101 1. Non est illicitum, in sacramentis conferendis sequi opinionem probabilem de valore sacramenti, relicta tutiore, nisi id vetet lex, conventio aut periculum gravis damni incurrendi. Hinc sententia probabili tantum utendum non est in collatione baptismi, ordinis sacerdotalis aut episcopalis.[1]

2102 2. Probabiliter existimo, iudicem posse iudicare iuxta opinionem etiam minus probabilem.[1]

2103 3. Generatim, dum probabilitate sive intrinseca sive extrinseca quantumvis tenui, modo a probabilitatis finibus non exeatur, confisi aliquid agimus, semper prudenter agimus.[1]

2104 4. Ab infidelitate excusabitur infidelis non credens, ductus opinione minus probabili.[1]

2105 5. An peccet mortaliter, qui actum dilectionis Dei semel tantum in vita eliceret, condemnare non audemus.[1]

2106 6. Probabile est, ne singulis quidem rigorose quinquenniis per se obligare praeceptum caritatis erga Deum.[1]

2107 7. Tunc solum obligat, quando tenemur iustificari, et non habemus aliam viam, qua iustificari possumus.[1]

2108 8. Comedere et bibere usque ad satietatem ob solam voluptatem non est peccatum, modo non obsit valetudini; quia licite potest appetitus naturalis suis actibus frui.[1]

2109 9. Opus coniugii ob solam voluptatem exercitum omni penitus caret culpa ac defectu veniali.[1]

***2101** [1] Tesi di Anversa del 26 giugno 1673 (Ignace Maillot SJ); Hernando de Castropalao SJ, *Opus morale de virtutibus et vitiis contrariis* (Lione 1631 e ulteriori ed.) I, tract. 1, disp. 2, punctum 5, n. 5.

***2102** [1] Juan Sánchez, *Selectae et practicae disputationes*... (cf. *2061[1]), disp. 44, n. 50; Vincenzo Filliucci SJ, *Morales quaestiones de christianis officiis et casibus conscientiae* (Lione 1622) II, tract. 21, c. 4, n. 130; Tommaso Hurtado CCRRMM, *Tractatus varii resolutionum moralium* (cf. *2026[1]) I, tract. 3, c 6, n. 314; Escobar, l c. al *2033, I, l. 2, sect. 2, c. 6, problema 14.

***2103** [1] Tamburini SJ, l.c. al *2021, I 3, § 3, n. 3, il «quantumvis tenui» («seppur anche debole») ha lo stesso significato di «minimo gradui probabilitatis» («il più piccolo grado di probabilità») in Zaccaria Pasqualigo OTheat, *Decisiones morales* (Verona 1641; messo all'Indice nel 1638 «finché non venisse corretto»), dec. 20

2101-2167: 65 propos. condannate nel decreto del S. Uffizio del 2 marzo 1679

PlA 3/II, 285-288). Innocenzo XI, che tendeva al rigorismo, ne accolse l'intento quanto alle proposizioni riguardanti la dottrina morale, ma non per quelle sugli aiuti della grazia. Innocenzo XI si limitò a condannare degenerazioni della dottrina morale e delle 116 proposizioni ne scelse 65. Per l'interpretazione vedi *2021°. – *Ed.*: BullTau 19, 145b-149a / DuPlA 3/II, 348a-352a / Viva 2, 3-6.

Errori della dottrina morale lassista

1. Nel conferimento dei sacramenti, non è illecito seguire, sulla validità del sacramento, l'opinione probabile, tralasciando quella più sicura, salvo che non lo vieti la legge, la convenzione, o il pericolo di incorrere in un danno grave. Non ci si deve valere della sentenza probabile soltanto nel conferimento del battesimo e nell'ordinazione del sacerdote o del vescovo.[1] 2101

2. Ritengo con probabilità che il giudice può giudicare secondo l'opinione anche meno probabile.[1] 2102

3. Generalmente, finché facciamo qualcosa confidando in una probabilità intrinseca o estrinseca, anche se debole, senza che esca per altro dall'ambito della probabilità, agiamo sempre in modo prudente.[1] 2103

4. L'infedele che non crede, guidato dall'opinione meno probabile, è scusato dall'infedeltà.[1] 2104

5. Non osiamo condannare, se pecca mortalmente, colui che una volta sola nella vita ha compiuto un atto di amore di Dio.[1] 2105

6. È probabile, che il precetto dell'amore verso Dio non obblighi rigorosamente per sé nemmeno in singoli quinquenni.[1] 2106

7. Esso obbliga soltanto quando siamo tenuti a essere giustificati, e non abbiamo nessun altra via per la quale possiamo essere giustificati.[1] 2107

8. Non è peccato mangiare e bere fino alla sazietà per il solo piacere, purché questo non danneggi la salute; il naturale appetito infatti, può godere delle sue azioni in modo lecito.[1] 2108

9. L'atto coniugale, compiuto per il solo piacere, è completamente privo di ogni colpa e mancanza veniale.[1] 2109

***2104** [1] Juan Sánchez, l.c. al *2102, disp. 19, n. 7.

***2105** [1] Antoine Sirmond SJ, *La défense de la vertu* (Parigi 1641), traité 2, section 1, chapitre 2-3; tesi di Anversa del 16 aprile 1674 (A. Marchant OMin); cf. Gabriel Vázquez SJ, *Commentarius in II partem D. Thomae* IV, *De poenitentia*, q. 86, a. 2, dub 6, n. 11: obbligatorietà del precetto solo per la fine della vita

***2106** [1] Filliucci, l.c. al *2102, II, c. 9, n 286s; cf Escobar y Mendoza, *Liber theologiae moralis 24 doctoribus S.I. reseratus* (Lione 1644 e ulteriori ed.), tract. 5, examen 4, c. 1.

***2107** [1] Tamburini, l.c. al *2021, II 3, § 2, n. 2; cf. ib. 1, § 1; Juan Azor SJ, *Institutiones morales* (Lione 1613 e ulteriori ed.) I, 1 9, c. 4.

***2108** [1] Juan Sánchez, l.c. al *2102, disp. 2, n. 14

***2109** [1] Juan Sánchez, l.c. al *2102, disp. 23, n. 25; cf. disp. 6, n. 4.

2110 10. Non tenemur proximum diligere actu interno et formali.[1]

2111 11. Praecepto proximum diligendi satisfacere possumus per solos actus externos.[1]

2112 12. Vix in saecularibus invenies, etiam in regibus, superfluum statui. Et ita vix aliquis tenetur ad eleemosynam, quando tenetur tantum ex superfluo statui.[1]

2113 13. Si cum debita moderatione facias, potes absque peccato mortali de vita alicuius tristari, et de illius morte naturali gaudere, illam inefficaci affectu petere et desiderare, non quidem ex displicentia personae, sed ob aliquod temporale emolumentum.[1]

2114 14. Licitum est, absoluto desiderio cupere mortem patris, non quidem ut malum patris, sed ut bonum cupientis; quia nimirum ei obventura est pinguis hereditas.[1]

2115 15. Licitum est filio gaudere de parricidio parentis a se in ebrietate perpetrato, propter ingentes divitias inde ex hereditate consecutas.

2116 16. Fides non censetur cadere sub praeceptum speciale et secundum se.[1]

2117 17. Satis est actum fidei semel in vita elicere.[1]

2118 18. Si a potestate publica quis interrogetur, fidem ingenue confiteri ut Deo et fidei gloriosum consulo: tacere ut peccaminosum per se non damno.[1]

2119 19. Voluntas non potest efficere, ut assensus fidei in se ipso sit magis firmus, quam mereatur pondus rationum ad assensum impellentium.[1]

2120 20. Hinc potest quis prudenter repudiare assensum, quem habebat, supernaturalem.[1]

2121 21. Assensus fidei supernaturalis et utilis ad salutem stat cum notitia solum probabili revelationis, immo cum formidine, qua quis formidet, ne non sit locutus Deus.[1]

***2110** [1] Francesco Suárez SJ, *De charitate*, disp. 5, sect. 4, n 4 (*Opera omnia*, a cura di C Berton [Parigi 1866ss] 12, 642); Escobar, l.c. al *2023, 6/I (ed del 1663), 1 49, sect. 2, c. 15, dub. 15; Juan Sánchez, l.c. al *2102, disp. 1, n 21. Tesi di Anversa, come al *2105. Gli autori si basano su Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae*, II-II, q 25, a. 8 (Editio Leonina 8, 204) e Duns Scoto. Commentario alle Sentenze. III, dist. 30, § Quantum ad hoc (ed. Wadding 7/II [Lione 1639] 672)

***2111** [1] Può essere dedotto dai passi indicati per il *2110.

***2112** [1] Gabriel Vásquez SJ, *Opusculum de eleemosyna* (tra gli *Opuscula moralia* [Alcalá de Henares 1617 e ulteriori ed.]), c. 4, n. 14 (= prima parte della proposizione), e c. 1, dub. 3, n. 27 (= seconda parte della proposizione); Antonio Diana OTheat, *Resolutiones morales* (Lione 1629ss; Venezia 1652s; Roma 1656) IV, tract. 4, resol. 215; Emmanuele Sa SJ, *Aphorismi confessariorum ex variis doctorum sententiis collecti* (Venezia 1592 e ulteriori ed.; proibito il 7 agosto 1603 «finché non venisse corretto»), sotto la voce "Eleemosyna", n. 2; tesi di Lovanio del 30 giugno 1670 (Egidio Estrix SJ).

***2113** [1] Tamburini, l.c. al *2021, V 1, § 3, n. 32; Hernando de Castropalao, l.c. al *2101, I, tract 6, disp. 4, punctum 1, n. 10s; Juan Sánchez, l c. al *2102, disp. 2, n. 9;

10. Non siamo tenuti ad amare il prossimo con un atto interiore e formale.[1] 2110

11. Possiamo soddisfare il precetto dell'amore del prossimo per mezzo di soli atti esterni.[1] 2111

12. Nelle persone secolari, e anche nei re, difficilmente si trova qualcosa di superfluo per la loro condizione. E così difficilmente qualcuno è tenuto all'elemosina, quando è tenuto soltanto dal superfluo per la sua condizione.[1] 2112

13. Se lo fai con la dovuta moderazione, puoi, senza peccato mortale, rattristarti per la vita di qualcuno, e godere per la sua morte naturale, chiederla e desiderarla con una disposizione dell'animo non operante, e non certamente per disprezzo della persona, ma per un qualche vantaggio temporale.[1] 2113

14. È lecito desiderare con desiderio incondizionato la morte del padre, non però come un male del padre, ma come un bene di colui che desidera; poiché appunto gli toccherà una ricca eredità.[1] 2114

15. È lecito per un figlio rallegrarsi per l'uccisione del padre compiuta da lui stesso in stato di ubriachezza, a motivo delle ingenti ricchezze conseguite dall'eredità. 2115

16. Non si ritiene che la fede cada sotto un precetto speciale e relativo a se stessa.[1] 2116

17. È sufficiente compiere una volta sola nella vita un atto di fede.[1] 2117

18. Se uno viene interrogato dal potere pubblico, ritengo glorioso per Dio e per la fede confessare la fede con franchezza, ma non condanno il tacere come di per sé peccaminoso.[1] 2118

19. La volontà non può far sì che l'assenso di fede sia più fermo in se stesso di quanto non meriti il peso delle argomentazioni che spingono all'assenso.[1] 2119

20. Per questo uno può prudentemente ripudiare l'assenso soprannaturale che aveva.[1] 2120

21. L'assenso di fede, soprannaturale e utile per la salvezza, si fonda su di una conoscenza soltanto probabile della rivelazione, unita per di più al timore con cui si teme che Dio non abbia parlato.[1] 2121

Mateo de Moya, *Selectae quaestiones ex praecipuis theologiae tractatibus* (Madrid 1670, ^{3}1678), tract 6, disp. 6, q. 5, n. 8 (letteralmente); molte altre simili.

***2114** [1] Tamburini, l.c. al *2021, ib. n. 31 «probabiliter» («più probabilmente»).

***2116** [1] Tesi di Anversa del 16 aprile 1674 (A. Marchant OMin); cf. Tamburini, l.c. al *2021, II 1, § 1, n 9; tesi di Lovanio del 30 giugno 1670 (Egidio Estrix); Moya, l.c. al *2022 (ed del 1657) 157.

***2117** [1] Tamburini, l.c. al *2021, II 1, n. 8; tesi di Lovanio del 30 giugno 1670 (Estrix); cf. Juan Sánchez, l c. al *2102, disp. 41, n. 32, ma ancor più chiaramente nell'indice sotto la voce «scrupulosus».

***2118** [1] Tesi di Anversa del 16 aprile 1674 (A. Marchant OMin).

***2119** [1] Egidio Estrix SJ, *Diatriba theologica de sapientia Dei benefica mundi architecta et gubernatrice optima... sive Manuductio ad fidem divinam* ... (Anversa 1672; posto all'Indice il 5 aprile 1674), n. 130 132 = ass. 28 e coroll. (pp. 68 70); tesi di Anversa del 16 aprile 1674 (A. Marchant OMin).

***2120** [1] Estrix, l.c. al *2119, n. 159 = ass. 33, coroll. (p. 83); tesi di Anversa, come al *2119.

***2121** [1] Cf. Estrix, l.c. al *2119, n. 163 = ass 34 (p. 85)

2122 22. Nonnisi fides unius Dei necessaria videtur necessitate medii, non autem explicita Remuneratoris.[1]

2123 23. Fides late dicta ex testimonio creaturarum similive motivo ad iustificationem sufficit.[1]

2124 24. Vocare Deum in testem mendacii levis non est tanta irreverentia, propter quam velit aut possit damnare hominem.[1]

2125 25. Cum causa licitum est iurare sine animo iurandi, sive res sit levis sive gravis.[1]

2126 26. Si quis vel solus vel coram aliis, sive interrogatus sive propria sponte, sive recreationis causa, sive quocumque alio fine iuret, se non fecisse aliquid, quod revera fecit, intelligendo intra se aliquid aliud, quod non fecit, vel aliam viam ab ea, in qua fecit, vel quodvis aliud additum verum, revera non mentitur nec est periurus.[1]

2127 27. Causa iusta utendi his amphibologiis est, quoties id necessarium aut utile est ad salutem corporis, honorem, res familiares tuendas, vel ad quemlibet alium virtutis actum, ita ut veritatis occultatio censeatur tunc expediens et studiosa.[1]

2128 28. Qui mediante commendatione vel munere ad magistratum vel officium publicum promotus est, poterit cum restrictione mentali praestare iuramentum, quod de mandato regis a similibus solet exigi, non habito respectu ad intentionem exigentis; quia non tenetur fateri crimen occultum.[1]

2129 29. Urgens metus gravis est causa iusta sacramentorum administrationem simulandi.[1]

2130 30. Fas est viro honorato occidere invasorem, qui nititur calumniam inferre, si aliter haec ignominia vitari nequit: idem quoque dicendum, si quis impingat alapam vel fuste percutiat et post impactam alapam vel ictum fustis fugiat.[1]

2131 31. Regulariter occidere possum furem pro conservatione unius aurei.[1]

2132 32. Non solum licitum est defendere defensione occisiva, quae actu possidemus, sed etiam, ad quae ius inchoatum habemus et quae nos possessuros speramus.[1]

---

*2122 [1] Questa proposizione sembra essere addotta da Estrix, l c. al *2119, n 163-167 = ass 34 (pp 85-88).
*2123 [1] Tesi di Lovanio del 30 giugno 1670 (Estrix)
*2124 [1] Dalla censura di Lovanio dell'anno 1653, prop. 14.
*2125 [1] Tamburini, l.c al *2021, III 3, § 2, n 1; cf. c. 1, § 2-3.
*2126 [1] Tommaso Sánchez SJ, *Opus morale in praecepta decalogi* (Venezia 1614; 1625). III, 6, n. 15: invece di «aliam viam» («un'altra via») l'autore scrisse «aliam diem» («un altro giorno»). Questa proposizione fu condannata al sinodo di Namur dell'anno 1659, art. 10.
*2127 [1] Tommaso Sánchez, l c. al *2126, ib. n. 19.
*2128 [1] Dalla censura di Lovanio dell'anno 1657, prop. 19; alcuni interpretano in questo senso anche il passo in Leonardo Lessius SJ, *De iustitia et iure* (Lovanio 1605) II 42, dub. 9, n. 48.
*2129 [1] Dalla censura di Lovanio dell'anno 1657, prop. 18; Escobar, l c. al *2033, 1, l. 1. sect. 2, c. 7, problema 26; cf. Juan Sánchez, l.c. al *2102, disp. 35, n. 6.

22. Soltanto la fede in un Dio solo sembra necessaria come necessità di mezzo per la salvezza, e non anche quella esplicita in un Dio rimuneratore.[1] 2122

23. La fede in senso lato che si fonda sulla testimonianza del creato o su di un argomento analogo, è sufficiente per la giustificazione.[1] 2123

24. Chiamare Dio a testimone di una menzogna lieve non è una mancanza di rispetto così grave, per cui Egli voglia o possa condannare un uomo.[1] 2124

25. Quando esiste il motivo è lecito giurare senza l'intenzione di giurare, sia quando la cosa è lieve, sia quando è grave.[1] 2125

26. Se uno, da solo o davanti ad altri, interrogato o di sua spontanea volontà, per divertimento o per qualsiasi altro scopo, giura di non aver fatto qualcosa che in realtà ha fatto, intendendo però dentro di sé un'altra cosa che non ha fatto, o una via diversa da quella nella quale ha fatto, o una qualsiasi cosa vera aggiunta, in realtà non mente e non è spergiuro.[1] 2126

27. Esiste un giusto motivo per usare questi doppi sensi tutte le volte che è necesario o utile per la salvezza fisica, l'onore, la difesa dei beni familiari, o per un qualsiasi altro atto di virtù, al punto che l'occultamento della verità viene allora ritenuto conveniente e vantaggioso.[1] 2127

28. Colui che è stato promosso a una magistratura o a una carica pubblica per mezzo di una raccomandazione o di un regalo, potrà con restrizione mentale prestare il giuramento che per ordine del re si è soliti richiedere da tali persone, senza tenere in alcun conto l'intenzione di chi richiede; non si è infatti obbligati a confessare una colpa nascosta.[1] 2128

29. Un grave timore incombente, è una giusta causa per simulare l'amministrazione dei sacramenti.[1] 2129

30. Per un uomo d'onore è lecito uccidere un aggressore che cerca di colpire con la calunnia, se questa vergogna non può essere evitata in altro modo; la stessa cosa deve dirsi se qualcuno percuote con uno schiaffo o colpisce con un bastone e poi si da alla fuga dopo aver dato lo schiaffo o aver colpito con il bastone.[1] 2130

31. Posso uccidere in modo regolare un ladro per la conservazione di una sola moneta d'oro.[1] 2131

32. Non solo è lecito difendere con una difesa che giunge fino all'uccisione le cose che possediamo di fatto attualmente, ma anche quelle su cui abbiamo un diritto iniziale e di cui noi speriamo di essere presto i possessori.[1] 2132

---

*2130 [1] Dalla censura di Lovanio dell'anno 1657, prop. 4; letteralmente in Martin Becanus SJ, *Theologia scholastica*, II, 2, *Tract.* [II] *de iure et iustitia, in q. 64 D. Thomae*, q. 8, concl. 2 (*Opera omnia* in due vol. [Magonza 1649] 471); cf. Gabriel Vásquez SJ, *Opusculum de restitutione* (tra gli *Opuscula moralia*: cf. *2112[1]), c. 2, § 1, dub. 9, n. 34; Filliucci, l c. al *2102, II, tract. 29, c 3, n. 50; Diana, l.c. al *2112, II, tract. 15, resol 15, e V, tract. 4, resol. 4; Escobar, l.c. al *2033, IV, l. 32, sect. 2, c. 15, problema 2; anche molti altri, tra cui il «Doctor Navarrus» (= Martino de Azpilcueta), Báñez, Azor e Villalobos.
*2131 [1] Cf. Luis de Molina SJ, *De iustitia et iure* (Anversa 1609) IV, tract. 3, disp. 16, n. 7; cf. ib. n. 1.
*2132 [1] Dalla censura di Lovanio dell'anno 1653, prop. 13/I; Francesco Amico SJ, *Cursus theologicus iuxta scholasticam huius temporis S I. methodum* (Douai 1640[2], vol. V posto all'Indice «finché non venisse corretto») V, disp. 36, sect. 8, n. 131 (tolto nell'ediz. del 1650).

2133 33. Licitum est tam heredi quam legatario, contra iniuste impedientem, ne vel hereditas adeatur vel legata solvantur, se taliter defendere sicut et ius habenti in cathedram vel praebendam, contra earum possessionem iniuste impedientem.[1]

2134 34. Licet procurare abortum ante animationem foetus, ne puella deprehensa gravida occidatur aut infametur.[1]

2135 35. Videtur probabile, omnem foetum (quamdiu in utero est) carere anima rationali et tunc primum incipere eandem habere, cum paritur: ac consequenter dicendum erit, in nullo abortu homicidium committi.[1]

2136 36. Permissum est furari, non solum in extrema necessitate, sed etiam in gravi.[1]

2137 37. Famuli et famulae domesticae possunt occulte heris suis surripere ad compensandam operam suam, quam maiorem iudicant salario, quod recipiunt.[1]

2138 38. Non tenetur quis sub poena peccati mortalis restituere, quod ablatum est per pauca furta, quantumcumque sit magna summa totalis.[1]

2139 39. Qui alium movet aut inducit ad inferendum grave damnum tertio, non tenetur ad restitutionem istius damni illati.[1]

2140 40. Contractus mohatra[1] licitus est, etiam respectu eiusdem personae et cum contractu retrovenditionis praevie inito cum intentione lucri.[2]

2141 41. Cum numerata pecunia pretiosior sit numeranda, et nullus sit, qui non maioris faciat pecuniam praesentem quam futuram, potest creditor aliquid ultra sortem a mutuatario exigere et eo titulo ab usura excusari.[1]

*2133 [1] Dalla censura di Lovanio dell'anno 1653, prop. 13/II; Amico, l.c al *2132, ib.

*2134 [1] Cf. Francisco Torreblanca y Villalpando, *Epitome delictorum sive de magia* (Siviglia 1618) II 43, n. 10; idem, *Iuris spiritualis practicabilium libri XV* (Cordoba 1635), l. XII, c. 16, n. 44; Juan Trullench, *Opus morale* (Valenza 1640) II, l. 5, c. 1, dub. 4, n. 1 alla fine: egli giudica che questa opinione sia «non improbabilem». Cf. anche la censura di Lovanio dell'anno 1653, prop. 9, e la censura di Namur dell'anno 1659, art. 7.

*2135 [1] Juan Caramuel aveva ritenuto questa deduzione come probabile; egli in ciò si appellava all'autorità del protomedico di Praga Giovanni Marchus, che (nel libro *Idearum operatricium idea*, pubblicato nel 1635) si presentava come principale sostenitore della convinzione che il feto animato non è portato nell'utero con un'anima razionale diversa dall'anima della madre, ma viene dotato di una propria anima razionale al momento della nascita. Caramuel tuttavia si ritrasse da questa proposizione prima ancora della sua condanna: cf. la sua *Theologia moralis fundamentalis*, II, fundam. 55, q. 6 (nell'ed. di Lione del 1676: n. 2623, nell'ed. di Francoforte del 1651: n. 1163).

*2136 [1] Dalla censura di Lovanio dell'anno 1657, prop. 8. Si trova in Leonardo Lessius SJ, l.c. al *2128, II 12, dub. 12; Diana, l.c. al *2112, V, tract. 8, resol. 23, e XI, tract. 1, resol. 13; Moya, l.c. al *2022 (ed. del 1664) 282, n. 4.

33. È lecito sia all'erede che a colui che riceve un lascito, contro uno che in modo ingiusto impedisce che l'eredità venga acquisita o che i lasciti siano adempiuti, difendersi allo stesso modo di colui che ha il diritto su una cattedra episcopale o su una prebenda, contro colui che ingiustamente impedisce il loro possesso.[1] 2133

34. È lecito procurare un aborto prima dell'animazione del feto, affinché la fanciulla scoperta gravida non venga uccisa o disonorata.[1] 2134

35. Sembra probabile che ogni feto (per tutto il tempo in cui si trova nell'utero) manchi di anima razionale e che cominci inizialmente ad averla quando viene partorito: di conseguenza si dovrà dire che in nessun aborto si commette omicidio.[1] 2135

36. È lecito rubare non solo nella necessità estrema, ma anche in quella grave.[1] 2136

37. I servi e le serve della casa possono rubare di nascosto ai loro padroni per ricompensare il loro lavoro che ritengono maggiore del salario che ricevono.[1] 2137

38. Nessuno è tenuto sotto pena di peccato mortale a restituire ciò che è stato sottratto per mezzo di pochi furti, per quanto grande sia la somma totale.[1] 2138

39. Colui che spinge o induce un altro ad arrecare un grave danno a una terza persona, non è tenuto alla riparazione di questo danno arrecato.[1] 2139

40. Il contratto mohatra[1] è lecito anche nei confronti della stessa persona e con un contratto di rivendita intrapreso fin dall'inizio con l'intenzione di lucro.[2] 2140

41. Dato che il denaro contante ha un valore maggiore del denaro disponibile nel futuro, e che non c'è nessuno che non attribuisca un maggior valore al denaro presente rispetto a quello futuro, il creditore può esigere qualcosa in più del capitale da colui che ha ricevuto il prestito, e per questo motivo essere scusato dall'usura.[1] 2141

*2137 [1] Dalla censura di Lovanio dell'anno 1657, prop 9. Cf. Lessius, l.c. al *2128, II 12. dub. 10; Étienne Bauny SJ, *La somme des péchés qui se commettent en tous états*... (Parigi 1630; [5]1639: messo all'Indice nell'anno 1640) 213.

*2138 [1] Dalla censura di Lovanio dell'anno 1653, prop. 16. Cf. Lessius, l.c. al *2128, II 12, dub. 9; Étienne Bauny, l.c al *2137, 220. Sia Bauny che la censura di Lovanio invece di «pauca furta» («pochi furti») hanno «parva furta» («piccoli furti»).

*2139 [1] Dalla censura di Lovanio dell'anno 1657, prop. 12. Cf. Lessius, l.c. al *2128, II 13, dub. 2 e 10; Bauny, l.c. al *2137 ([6]1643) 307s.

*2140 [1] Così viene chiamato in Spagna un determinato modo di riacquisto che si può semplificare nella maniera seguente. Lazzaro ha bisogno senza indugio di denaro, ad es. 100 talleri; non trovando nessuno che glieli presti senza guadagnarci, compra a credito – pagherà più tardi – dal commerciante Grasso merci per un prezzo complessivo di 110 talleri e subito le rivende (Lazzaro non ne ha affatto bisogno) allo stesso Grasso al prezzo minimo di 100 talleri sotto la condizione che Grasso gli consegni subito la somma di denaro. Secondo il giudizio della maggioranza dei moralisti un tale contratto era solo usura camuffata.

[2] Dalla censura di Lovanio dell'anno 1657, prop. 14. Cf. Moya, l.c. al *2022 (ed. del 1664) 163, propos. 2; cf. Lessius, l.c al *2128, II 21, dub. 16.

*2141 [1] Cf. Caramuel, *Theologia intentionalis* II, disp. 14, n. 799s (Lione 1664) p 183.

2142 42. Usura non est, dum ultra sortem aliquid exigitur tamquam ex benevolentia et gratitudine debitum, sed solum si exigatur tamquam ex iustitia debitum.[1]

2143 43. Quidni nonnisi veniale sit, detrahentis auctoritatem magnam sibi noxiam falso crimine elidere?[1]

2144 44. Probabile est, non peccare mortaliter, qui imponit falsum crimen alicui, ut suam iustitiam et honorem defendat. Et si hoc non sit probabile, vix ulla erit opinio probabilis in theologia.[1]

2145 45. Dare temporale pro spirituali non est simonia, quando temporale non datur tamquam pretium, sed dumtaxat tamquam motivum conferendi vel efficiendi spirituale, vel etiam quando temporale sit solum gratuita compensatio pro spirituali, aut e contra.[1]

2146 46. Et id quoque locum habet, etiamsi temporale sit principale motivum dandi spirituale; immo etiamsi sit finis ipsius rei spiritualis, sic ut illud pluris aestimetur quam res spiritualis.[1]

2147 47. Cum dicit Concilium Tridentinum,[1] eos alienis peccatis communicantes mortaliter peccare, qui, nisi quos digniores et Ecclesiae magis utiles ipsi iudicaverint, ad ecclesias promovent: Concilium vel primo videtur per hoc «digniores» non aliud significare velle, nisi dignitatem eligendorum, sumpto comparativo pro positivo; vel secundo locutione minus propria ponit «digniores», ut excludat indignos, non vero dignos; vel tandem loquitur tertio, quando fit concursus.

2148 48. Tam clarum videtur, fornicationem secundum se nullam involvere malitiam, et solum esse malam, quia interdicta, ut contrarium omnino rationi dissonum videatur.[1]

2149 49. Mollities iure naturae prohibita non est. Unde, si Deus eam non interdixisset, saepe esset bona et aliquando obligatoria sub mortali.[1]

2150 50. Copula cum coniugata, consentiente marito, non est adulterium; adeoque sufficit in confessione dicere, se esse fornicatum.[1]

2151 51. Famulus, qui submissis humeris scienter adiuvat herum suum ascendere per fenestras ad stuprandam virginem, et multoties eidem subservit defe-

*2142 [1] Dalla censura di Lovanio dell'anno 1657, prop. 13 Cf. Escobar y Mendoza, *Liber theologiae moralis 24 S.I. doctoribus reseratus*, tract. 3, examen 5, c. 1, n 44 (nell'ed. di Venezia del 1660: p. 324)

*2143 [1] Tesi di Lovanio dell'anno 1645, cf. anche la proposizione seguente.

*2144 [1] Dalla censura di Lovanio dell'anno 1657, prop. 3, simile pure la censura di Lovanio dell'anno 1653, prop. 6. Cf. Caramuel, *Theologia moralis fundamentalis*. ed. prima del 1664, fundam. 55, § 6, n. 2580 (più tardi Caramuel specificò· solo secondo il diritto naturale); nello stesso senso Moya, l.c. al *2022 (ed del 1664) 87, n. 3, che si rifa a Domingo Báñez OP: *Decisiones de iure et iustitia* [commentario a] q 70, a. 3, dub. 2.

*2145 [1] Dalla censura di Lovanio dell'anno 1657, prop. 15/1 Gregorio di Valenza SJ. *Commentarii theologici* (Ingolstadt 1595) III, disp 6, q. 16, punctum 3; Escobar, l c. al *2033. VII 56, sect. 2, c. 8, dub. 3-5.

42. Non si tratta di usura quando si esige qualcosa in più del capitale come dovuto per benevolenza e gratitudine, ma soltanto se si esige come dovuto per giustizia.[1] 2142

43. Che cosa di più se non colpa veniale è il mandare in frantumi con una falsa accusa la grande autorevolezza di un calunniatore, che sia dannosa per sé?[1] 2143

44. È probabile che non pecchi in modo mortale colui che porta su di un altro una falsa accusa per difendere la sua rettitudine e il suo onore. E se questa non è probabile, allora non c'è nessuna opinione probabile in teologia.[1] 2144

45. Dare un bene materiale per un bene spirituale non è simonia, quando il bene materiale non è dato come prezzo ma soltanto come motivo del conferimento o del conseguimento del bene spirituale, o anche quando il bene temporale è soltanto compenso gratuito per il bene spirituale, o viceversa.[1] 2145

46. E questo avviene anche quando il bene temporale è il motivo principale del conferimento del bene spirituale; anzi, anche quando è il fine del bene spirituale stesso, al punto che quello è più stimato del bene spirituale.[1] 2146

47. Quando il concilio Tridentino[1] dice che peccano mortalmente, prendendo parte ai peccati degli altri, coloro che promuovono a uffici ecclesiali senza aver giudicato essi stessi coloro che sono più degni e più utili per la chiesa, sembra che il concilio in primo luogo con questo «più degni» voglia significare niente altro se non la dignità di quelli che debbono essere scelti, dando al comparativo il senso positivo; oppure in secondo luogo, con una espressione meno appropriata, indica «più degni» per escludere gli indegni, i non veramente degni; o infine parla di un terzo caso, quando si tratta di un concorso. 2147

48. Sembra molto chiaro che la fornicazione in se stessa non coinvolge nessuna malizia, e che è cattiva soltanto perché proibita, tanto che il contrario sembra completamente discordante dalla ragione.[1] 2148

49. La pederastia non è proibita dal diritto naturale. Per cui, se Dio non l'avesse proibita, spesso sarebbe buona e talvolta obbligatoria sotto pena di peccato mortale.[1] 2149

50. Un rapporto sessuale con una donna sposata quando il marito è consenziente, non è adulterio; per cui è sufficiente dire nella confessione di avere fornicato.[1] 2150

51. Un servo che piegando la schiena aiuta consapevolmente il suo padrone a salire attraverso una finestra per stuprare una ragazza, e spesso lo ser- 2151

2146 [1] Dalla censura di Lovanio dell'anno 1657, prop. 15/II. Cf. Escobar, l.c. al *2145

2147 [1] Concilio di Trento, sess. 24, Decreto sulla riforma generale, can. 1 (SGTr 9. 978_{17}).

2148 [1] Caramuel, l c. al *2141, IV, n. 1904 (letteralmente); *Theologia moralis ad prima eaque clarissima principia reducta* (Lovanio 1645) IV, n. 1598; prop. 48 e 49 derivano dal principio che Dio avrebbe anche potuto dare comandamenti che contraddicono la seconda tavola del decalogo, e che persino siano a essa opposti: cf. *Theologia intentionalis*, IV, n. 1960 1963 1965, *Theologia moralis* .., II, n. 1184.

2149 [1] Dalla censura di Lovanio dell'anno 1653, prop. 3/II. Caramuel, *Theologia moralis*... (cf. *2148), n. 1603; *Theologia intentionalis* (cf *2148) IV, n. 1965 (letteralmente)

*2150 [1] Dalla censura di Lovanio dell'anno 1653, prop 3/I; così anche Caramuel.

rendo scalam, aperiendo ianuam, aut quid simile cooperando, non peccat mortaliter, si id faciat metu notabilis detrimenti, puta ne a domino male tractetur, ne torvis oculis aspiciatur, ne domo expellatur.[1]

2152 52. Praeceptum servandi festa non obligat sub mortali, seposito scandalo, si absit contemptus.[1]

2153 53. Satisfacit praecepto Ecclesiae de audiendo Sacro, qui duas eius partes, immo quattuor simul a diversis celebrantibus audit.[1]

2154 54. Qui non potest recitare Matutinum et Laudes, potest autem reliquas Horas, ad nihil tenetur; quia maior pars trahit ad se minorem.[1]

2155 55. Praecepto communionis annuae satisfit per sacrilegam Domini manducationem [*cf.* **2034*].[1]

2156 56. Frequens confessio et communio, etiam in his, qui gentiliter vivunt, est nota praedestinationis.[1]

2157 57. Probabile est, sufficere attritionem naturalem, modo honestam.[1]

2158 58. Non tenemur confessario interroganti fateri peccati alicuius consuetudinem.[1]

2159 59. Licet sacramentaliter absolvere dimidiate tantum confessos, ratione magni concursus paenitentium, qualis verbi gratia potest contingere in die magnae alicuius festivitatis aut indulgentiae.[1]

2160 60. Paenitenti habenti consuetudinem peccandi contra legem Dei, naturae aut Ecclesiae, etsi emendationis spes nulla appareat, nec est neganda nec differenda absolutio, dummodo ore proferat, se dolere et proponere emendationem.[1]

2161 61. Potest aliquando absolvi, qui in proxima occasione peccandi versatur, quam potest et non vult omittere, quin immo directe et ex proposito quaerit aut ei se ingerit.[1]

2162 62. Proxima occasio peccandi non est fugienda, quando causa aliqua utilis aut honesta non fugiendi occurrit.[1]

***2151** [1] Cf. Tamburini, l.c. al *2021, V 1, § 4, n. 19

***2152** [1] Dalla censura di Lovanio del'anno 1653, prop. 8.

***2153** [1] Dalla censura di Lovanio del'anno 1657, prop. 17. Cf. soprattutto Escobar, l c. al *2142, tract 1, examen 11, c 4 (nell'ed. di Venezia del 1660: p. 138); idem più prudentemente nella *Theologia moralis* (cf. *2033) V/II, l. 42, sect. 1, c. 2; cf Juan Azor SJ, *Insnitutiones morales* (Lione 1613) I, l. 7, c. 3, q. 3; Diana, l.c al *2112, II, tract. 17, resol. 18, e VIII, tract. 7, resol. 89.

***2154** [1] Castropalao, l.c. al *2101, tract. 7, disp. 2, punctum 6, n. 9; Trullench, l c. al *2134, I, l. 1, c. 7, dub. 27, n. 5; Diana, l.c. al *2112, IV, tract. 4, resol. 225, e X, tract. 16, resol. 48 (altri 47).

***2155** [1] Azor, l c. al *2153, I, l 7, c. 30, q. 12; Francesco Suárez SJ, *De eucharistia*, disp 70, sect. 3, n. 2 (*Opera omnia*, a c. di C. Berton, vol 21 [Parigi 1866ss] 550s), card. de Lugo SJ, *De eucharistia*, disp. 16, sect. 4, n. 83 (*Opera omnia*, a cura di J.B Fournials, vol. 4 [Parigi 1892] 188); tesi di Lovanio del 21 giugno 1676 (SJ), tesi 23.

ve trasportando la scala, aprendo la porta, o facendo insieme a lui qualcosa di simile, non pecca mortalmente se fa questo per il timore di un notevole danno, per esempio per non essere trattato male dal padrone, per non essere guardato con occhio torvo, per non essere cacciato di casa.[1]

52. Il precetto di osservare le feste non obbliga sotto pena di peccato mortale, una volta escluso lo scandalo, se non c'è intenzione di disprezzo.[1] 2152

53. Soddisfa al precetto della chiesa di ascoltare la messa, chi ascolta due delle sue parti, o anche quattro insieme da diversi celebranti.[1] 2153

54. Colui che non può recitare il Matutino e le Lodi ma può recitare le altre ore, non è obbligato a nulla, perché la parte maggiore trascina con sé la parte minore.[1] 2154

55. Il precetto della comunione annuale viene soddisfatto anche quando si mangia il Signore in modo sacrilego [*cf.* **2034*].[1] 2155

56. La confessione e comunione frequente anche in coloro che vivono alla maniera dei pagani è un segno della predestinazione.[1] 2156

57. È probabile che l'attrizione naturale sia sufficiente, solo che sia onesta.[1] 2157

58. Non siamo tenuti a dichiarare al confessore che interroga l'abitudinarietà di un qualche peccato.[1] 2158

59. È lecito assolvere sacramentalmente coloro che sono giunti a metà della confessione quando c'è un grande afflusso di penitenti, come per esempio può accadere nel giorno di una qualche grande festività o indulgenza.[1] 2159

60. L'assoluzione non deve essere negata e neppure differita a un penitente che pecca in modo abitudinario contro la legge di Dio, della natura o della chiesa, anche se non si manifesta nessuna speranza di correzione, purché proclami con la bocca di provare dolore e di prefiggersi una correzione.[1] 2160

61. Talvolta può essere assolto chi si trova in una occasione prossima di peccato che lui può ma non vuole lasciare, ma che anzi in modo diretto e di proposito cerca o a essa si espone.[1] 2161

62. Non si deve fuggire l'occasione prossima di peccato quando si presenta un qualche motivo utile o giusto per non fuggirla.[1] 2162

***2156** [1] Tesi di Liegi OFM dell'anno 1676; così pure tesi di Namur OFM.

***2157** [1] Tesi di Parigi SJ (Collège Clermont-Ferrand), agosto 1643, così pure 23 maggio e 6 giugno 1644

***2158** [1] Juan Sánchez, l c al *2102, disp 9, n. 6

***2159** [1] Dalla censura di Lovanio dell'anno 1653, prop 4.

***2160** [1] Dalla censura di Lovanio dell'anno 1653, prop 1. Cf. Juan Sánchez, l.c. al *2102, disp. 9, n 6; cf Étienne Bauny SJ, *Theologia moralis*, I, tract. 4: *De poenitentia*, q. 22

***2161** [1] Dalla censura di Lovanio dell'anno 1653, prop. 2; Bauny, l.c al *2160, I, tract. 4, q 15; cf. ib. q. 14; idem, *La somme des péchés..* (Parigi 1643[6]) c. 46

***2162** [1] Questa e la proposizione seguente deve averle insegnate soprattutto Leandro de Murcia OFMCap; cf. le sue *Disquisitiones morales in Iam- Iae S. Thomae* (Madrid 1653 1660) II, disp 1, resol. 16 (egli parla però del probabile pericolo di peccare)

2163 63. Licitum est quaerere directe occasionem proximam peccandi pro bono spirituali vel temporali nostro vel proximi.[1]

2164 64. Absolutionis capax est homo, quantumvis laboret ignorantia mysteriorum fidei, et etiamsi per negligentiam, etiam culpabilem, nesciat mysterium sanctissimae Trinitatis et Incarnationis Domini nostri Iesu Christi.[1]

2165 65. Sufficit illa mysteria semel credidisse.[1]

2166 [*Censura:*] Omnes propositiones damnatae et prohibitae, sicut iacent, ut minimum tamquam scandalosae et in praxi perniciosae.

2167 [*Conclusio Decreti:*] Tandem, ut ab iniuriosis contentionibus doctores seu scholastici aut alii quicumque in posterum se abstineant, et ut paci et caritati consulatur, idem Sanctissimus in virtute sanctae oboedientiae eis praecipit, ut tam in libris imprimendis ac manuscriptis, quam in thesibus, disputationibus ac praedicationibus caveant ab omni censura et nota, necnon a quibuscumque conviciis contra eas propositiones, quae adhuc inter catholicos hinc inde controvertuntur, donec a Sancta Sede, re cognita, super iisdem propositionibus iudicium proferatur.[1]

2170-2171: Decr. S. Officii, 23 Nov. 1679

Si tratta di deduzioni da asserti dei molinisti su come conciliare il piano di Dio onnipotente con la libertà umana, e sembrano provenire da avversari dei molinisti. In questo senso interpreta Jacques-Hyacinthe Serry OP (l.c. al *1997 [Lovanio 1700], Addenda 21s) alcuni passi in Cristobal de Ortega SJ, *De Deo uno*, I: *Controversiarum dogmaticarum scholasticarum de essentia, attributis* ... (Lione 1671), *controv. III de decretis*, disp. 2, q. 4, ctm. 3; ctm. 4, n. 6s; disp. 3, q. 2; ctm. 1, n. 5; ctm. 2, n. 1; ctm. 3, n. 4. Questo libro fu messo all'Indice, ma soltanto il 29 genn. 1716. Non sembra esserci una connessione con questo decreto – *Ed.*: DuPlA 3/II, 352b / Viva 3, 181a.

*2163 [1] Dalla censura di Lovanio dell'anno 1657, prop. 1; cf. oltre il succitato Leandro de Murcia: Castropalao, l c. al *2101, I, tract 2, disp. 2, punctum 9, n. 8-9. Una concezione simile devono averla sostenuta Basilio Ponce de León OESA, Juan de Salas SJ, Tommaso Hurtado e Domingo de Soto OP

*2164 [1] Dalla censura di Lovanio dell'anno 1653, prop. 17 Cf Bauny, *Theologia moralis*, 1, tract 4: *De ministro poenitentiae*, q. 12.

*2165 [1] Cf. Tamburini, l c. al *2021, II 1, § 1, n. 3 e 8.

*2167 [1] La stessa cosa inculca Benedetto XIV nella costituzione *Sollicita ac provida* del 9 luglio 1753, destinata soprattutto ai censori del S. Uffizio, allorché, dopo aver citato le parole riportate a questo numero marginale, continua: «Perciò deve essere fermato l'arbitrio degli scrittori, che, come disse Agostino nel libro XII delle *Confessiones*, c. 25, n 34, "amano la propria concezione non perché è vera, ma perché è la loro" e non solo respingono le opinioni degli altri, ma le criticano e le trasmettono in maniera vergognosa. Non si deve perciò affatto accettare che private opinioni da qualcuno vengano nei suoi libri presentate come dottrina sicura e definita della chiesa e venga invece accusata di errore la dottrina contraria ... (§ 24) Il principe angelico delle scuole e dottore della chiesa, san Tommaso d'Aquino ... attacca per necessità le opinioni dei filosofi e teologi, che egli per amore della verità doveva respingere. Accresce però mirabilmente la lode di un così grande dottore il fatto che appare chiaro che egli non disprezza, offende o denigra nessuno dei suoi avversari, ma conquista a sé tutti con la gentilezza e l'umanità. ... Coloro che son soliti citare un tal esimio maestro e farsene gloria ..., costoro si propongano di emulare la moderazione nello scrivere di un così grande dottore e il modo onestissimo di comportarsi e di discutere con gli avversari Si sforzino di orientarsi a lui anche gli altri che si discostano dalla sua scuola e dottrina. Le virtù dei santi infatti sono proposte dalla chiesa a tutti come esempio: essendo stato iscritto il dottore angelico nell'albo dei santi, sebbene sia lecito pensare diversamente da lui, non è però affatto lecito adottare una maniera contraria nel trattare e discutere» («Cohibeatur itaque ea scriptorum licentia, qui, ut aiebat Augustinus lib 12 *Confessionum* c. 25 n. 34 "sententiam suam amantes, non quia vera est, sed quia sua est", aliorum opiniones non modo improbant, sed illiberaliter etiam notant atque traducunt. Non feratur omnino [a librorum censoribus S Officii et S. Congr. Indicis, ad quos proxime hae bulla destinata est], privatas sententias, veluti certa ac definita Ecclesiae dogmata, a quopiam in libris obtrudi, opposita vero erroris insimulari... (§ 24) Angelicus scholarum princeps Ecclesiaeque Doctor, S. Thomas Aquinas ... necessario offendit philosophorum theologorumque opiniones, quas veritate impellente refellere debuit. Ceteras vero tanti Doctoris laudes id mirabiliter cumulat, quod adversariorum neminem parvipendere, vellicare aut traducere visus sit, sed omnes officiose ac perhumaniter demereri ... Qui tam eximio uti solent ac gloriari magistro ..., ii sibi ad aemulandum proponant tanti Doctoris in scribendo moderationem, honestissimamque cum adversariis agendi disputandique rationem. Ad hanc ceteri quoque sese componere studeant, qui ab eius schola doctrinaque recedunt. Sanctorum enim virtutes omnibus in exemplum ab Ecclesia propositae sunt: cumque Angelicus Doctor Sanctorum albo adscriptus sit, quamquam diversa ab eo sentire liceat, ei tamen in contrariam in agendo ac disputando rationem inire omnino non licet»: Benedetto XIV, *Bullarium*, ed di Malines 10, 252s / BullLux 19 [1758] 63a).

63. È lecito ricercare in modo diretto l'occasione prossima di peccato per il bene spirituale o materiale nostro o del prossimo.[1] 2163

64. L'uomo è capace di ricevere l'assoluzione, per quanto sia afflitto dall'ignoranza dei misteri della fede, e anche se per negligenza anche colpevole non conosce il mistero della santissima Trinità e dell'incarnazione di Nostro Signore Gesù Cristo.[1] 2164

65. È sufficiente aver creduto quei misteri una volta sola.[1] 2165

[*Censura:*] Tutte le proposizioni sono condannate e proibite, così come si trovano, per lo meno come scandalose e pericolose nella pratica. 2166

[*Conclusione del decreto:*] Infine, affinché i dottori o i maestri della scuola o altri qualsiasi si astengano in futuro da contese funeste e si abbia cura della pace e della carità, lo stesso Santissimo, in virtù della santa obbedienza, ordina loro che, tanto nei libri da dare alle stampe e nei manoscritti, come nelle tesi, discussioni e predicazioni si guardino bene da ogni censura e nota di biasimo, come anche da qualsiasi invettiva contro quelle proposizioni che fino a oggi sono ancora dibattute fra i cattolici, finché dalla Santa Sede, con cognizione di causa, non venga emesso un giudizio sopra le proposizioni stesse.[1] 2167

2170-2171: Decreto del S. Uffizio, 23 nov. 1679

Errores de omnipotentia donata

2170 1. Deus donat nobis omnipotentiam suam, ut ea utamur, sicut aliquis donat alteri villam vel librum.
2171 2. Deus subicit nobis suam omnipotentiam.
[*Censura: Prohibentur uti*] novae et temerariae.

2175-2177: Decr. S. Officii, 26 Iun. 1680

Tirso González de Santalla SJ, professore a Salamanca e missionario, nell'opera *Fundamentum theologiae moralis* (1673) contrariamente alla maggioranza dei teologi della Compagnia di Gesù sosteneva il probabiliorismo. Nonostante la dedica al generale dell'ordine, Gian Paolo Oliva, gli fu negato il permesso di stampa. González nel 1676 fu chiamato alla prima cattedra di Salamanca. Egli tentò di ottenere da Innocenzo XI, che era propenso al probabiliorismo, che anche all'interno della Compagnia di Gesù i teologi avessero la libertà di sostenere accanto al probabilismo, riconosciuto fino allora come dottrina comune, il probabiliorismo. Innocenzo XI concesse la libertà d'insegnamento e pubblicò il decreto sotto riportato, il cui testo secondo la testimonianza del 21 aprile 1902

De probabilismo et probabiliorismo

2175 Facta relatione per Patrem Lauream contentorum in litteris Patris Thirsi González Societatis Iesu, Sanctissimo Domino nostro directis, Eminentissimi Domini dixerunt, quod scribatur per Secretarium Status Nuntio Apostolico Hispaniarum, ut significet dicto Patri Thirso, quod Sanctitas Sua benigne accepit ac, non sine laude perlectis eius litteris, mandavit ut ipse libere et intrepide praedicet, doceat et calamo defendat opinionem magis probabilem, nec non viriliter impugnet sententiam eorum qui asserunt, quod in concursu minus probabilis opinionis cum probabiliori sic cognita et iudicata, licitum sit sequi minus probabilem eumque certum faciat, quod quidquid favore opinionis magis probabilis egerit et scripserit, gratum erit Sanctitati Suae.

2176 Iniungatur Patri Generali Societatis Iesu de ordine Sanctitatis Suae, ut non modo permittat eiusdem Patribus Societatis scribere pro opinione magis probabili et impugnare sententiam asserentium, quod in concursu minus probabilis opinionis cum probabiliori sic cognita et iudicata, licitum sit sequi minus probabilem; verum etiam scribat omnibus Universitatibus Societatis, mentem Sanctitatis Suae esse, ut quilibet, prout sibi libuerit, libere scribat pro opinione magis probabili et impugnet contrariam praedictam; eisque iubeat ut mandato Sanctitatis Suae omnino se submittant.
2177 [*Additum in autographo S. Officii:*] Die 8 Iulii 1680. Renunciato praedicto Ordine Sanctitatis Suae Patri Generali Societatis Iesu per Assessorem, respondit, se in omnibus quanto citius pariturum, licet nec per ipsum, nec per suos Praedecessores fuerit umquam interdictum scribere pro opinione magis probabili, eamque docere.

Errori circa l'onnipotenza donata

1. Dio ci dona la sua onnipotenza perché noi ce ne serviamo, come uno dona a un altro una villa o un libro. 2170
2. Dio sottomette a noi la sua onnipotenza. 2171
[*Censura: Siano proibite come*] nuove e temerarie.

2175-2177: Decreto del S. Uffizio, 26 giugno 1680

del notaio della S. Congregazione dell'Inquisizione, è l'unico autentico. Furono diffuse versioni di una presunta seconda parte di questo decreto, che facevano intendere che il papa avesse proibito il probabilismo o avesse imposto il silenzio ai gesuiti. Anche più tardi, allorché González con l'appoggio di Innocenzo XI fu eletto generale della Compagnia di Gesù (6 luglio 1687), non poté raggiungere niente di più per il probabiliorismo. Il suo *Tractatus succinctus de recto usu opinionum probabilium* (dato alle stampe intorno al 1691 a Dillingen/Baviera senza che lo sapessero i giudici dell'Ordine) fu soppresso. – *Ed.*: ASS 35(1902/03) 252s.

Probabilismo e probabiliorismo

Essendo stata fatta una relazione da padre Laurea sul contenuto della lettera scritta dal padre Tirso Gonzáles SJ al nostro santissimo signore, gli eminentissimi signori hanno detto che dal segretario di stato deve essere scritto al nunzio apostolico in Spagna, affinché questi faccia sapere al suddetto padre Tirso che sua santità ha accolto con benignità la sua lettera e dopo averla letta non senza espressione di lode, ha dato mandato perché lo stesso possa predicare in modo libero e intrepido, insegnare e con gli scritti difendere l'opinione più probabile, e anche vigorosamente combattere l'opinione di coloro che affermano che, nel confronto di una opinione meno probabile con una più probabile così conosciuta e indicata, è lecito seguire quella meno probabile, e perché gli faccia sapere che qualunque cosa farà o scriverà in favore dell'opinione più probabile, sarà cosa gradita a sua santità. 2175

Al padre generale della Compagnia di Gesù, per ordine di sua santità, deve poi essere imposto che non solo permetta ai Padri della stessa Compagnia di scrivere a favore dell'opinione più probabile e di combattere la sentenza di quanti affermano che in caso di conflittto fra l'opinione meno probabile e quella più probabile, conosciuta e giudicata come tale, sia lecito seguire quella meno probabile; ma che scriva anche a tutte le Università della Compagnia che il pensiero di sua santità è che chiunque, così come gli piacerà, scriva liberamente a favore dell'opinione più probabile e contraddica quella contraria di cui sopra; e che a loro ordini di sottomettersi in tutto al comando di sua santità. 2176

[*Aggiunto nel testo autografo del Sant'Uffizio:*] L'8 luglio 1680. Essendo stata riferita, da parte dell'assessore, la predetta direttiva di sua santità al padre generale della Compagnia di Gesù, questi ha risposto che obbedirà in tutto nel modo più rapido, anche perché da parte sua e dei suoi predecessori non è mai stato proibito di scrivere e di insegnare a favore dell'opinione più probabile. 2177

2181-2192: Instructio S. Officii (Schema a cardinali Hieronymo Casanate elaboratum), cc. Oct. 1682

In considerazione del quietismo si lavorò nella Curia romana a un'istruzione per confessori e direttori spirituali. Si conserva uno schema redatto dal card. Girolamo Casanate Non è certo se l'istruzione venne poi emanata. (Il testo è stato accolto nel Denzinger-

De contemplatione et meditatione – Errores quietismi

2181 1. Nemini igitur orationi meditativae sive contemplativae addicto liceat vocalem orationem a Christo Domino institutam, ab Apostolis servatam et ab Ecclesia catholica perenni successione in omnibus divinis ministeriis semper adhibitam, vel despicere vel tamquam inutilem et in comparatione meditativae aut contemplativae inanem deprimere; sed docente propheta in hymnis et canticis Dominum esse laudandum, eam omnes cum mentali pariter et contemplativa laudent atque commendent.

2182 2. Cum vero in domo Patris caelestis mansiones multae sint [*cf. Io 14,2*], meditationi vacantes eorumque directores nullo modo contemplationi studentes despiciant aut otiosos vocent aut, quod peius est, aliqua haeresis labe notent; sed donis cuique eorum a Deo per meditationem collatis sancte et pie utantur et fruantur; praecipue cum contemplationis gratiam saepe summi, saepe minimi, saepius remoti, aliquando etiam coniugati percipiant.

2183 3. Contemplativi pariter meditativos non contemnant, cum regulariter per meditationis gradus ad contemplationis apicem perveniatur; sed omnes glorificent cum caritate Deum, Dominum nostrum Iesum Christum, scientes quod non habet aliquid viriditatis ramus boni operis, si non manet in radice caritatis.

2184 4. Licet autem nemo a contemplationis gratia, auxiliante Deo, repellatur, animadvertendum tamen magnopere est per directores animarum, ne omnis aetas, gradus, sexus aut condicio ad huius doctrinae et exercitii praxim indistincte admittatur, sed prius mensuram spiritus, quid ferre quidve agere valeat, assidua observatione pensent, ut alios ad meditationem, alios ad contemplationem, iuxta uniuscuiusque spiritum, perducant.

2185 5. Ut autem doctrina de oratione contemplativa, qua fidelium animae ad summam cum Deo unionem elevantur, purgatis erroribus, integra et illibata permaneat, caveant inprimis contemplativi asserere aut tenere, solius Dei praesentiam in omni loco esse obiectum contemplationis seu orationis quam quietis vocant: cum omnia meditationis obiecta possint, licet diverso modo, esse obiecta contemplationis; neque pariter audeant asserere, eos numquam qui meditatione se exercent, ad aliquem perfectionis gradum ascendere posse, nisi ad contemplationis orationem transierint.

2181-2192: Schema per una Istruzione del Sant'Uffizio redatto dal cardinale Girolamo Casanate intorno all'ott. 1682

Schönmetzer per meglio capire le proposizioni condannate di Miguel de Molinos; cf. *2201-2269) – *Ed.*: P. Dudon, in RechScRel 4(1913) 172-174, nota 1 / Idem, *Le quiétiste espagnol Michel Molinos* (Parigi 1921) 271-273 / riportato in Guibert 266-268, n. 450-452.

Contemplazione e meditazione – Errori del quietismo

1. Non sia lecito dunque a nessuno, dedito alla preghiera meditativa o contemplativa, disprezzare o screditare come inutile e senza valore a confronto con quella meditativa o contemplativa, la preghiera vocale istituita da Cristo Signore, conservata dagli apostoli e dalla chiesa Cattolica sempre usata con successione perenne in tutti i divini misteri; ma dato che il profeta insegna che il Signore deve essere lodato con inni e cantici, tutti la lodino e la raccomandino allo stesso modo di quella mentale e contemplativa. 2181

2. Dato che in verità nella casa del Padre ci sono molte dimore [*cf. Gv 14,2*], coloro che si dedicano alla meditazione e i loro direttori in nessun modo disprezzino, o dicano oziosi, o, cosa ancora peggiore, censurino per una qualche macchia di eresia, coloro che tendono alla contemplazione; facciano uso invece e godano in modo santo e pio dei doni dati a ciascuno di loro da Dio per mezzo della meditazione; soprattutto per il fatto che ottengono la grazia della contemplazione spesso i più grandi, spesso i più piccoli, più spesso ancora i lontani, talvolta anche i coniugati. 2182

3. Nello stesso modo i contemplativi non debbono disprezzare coloro che si dedicano alla meditazione, dato che normalmente è attraverso i gradini della meditazione che si perviene all'apice della contemplazione; tutti invece glorifichino nella carità Dio, il nostro Signore Gesù Cristo, sapendo che non ha nessun rigoglio il ramo dell'opera buona, se non rimane nella radice della carità. 2183

4. Sebbene poi nessuno, con l'aiuto di Dio, venga tenuto lontano dalla grazia della contemplazione, i direttori delle anime debbono tuttavia fare grande attenzione che non ogni età, posizione, sesso o condizione venga indistintamente ammessa alla pratica di questa dottrina e disciplina, ma considerino prima, con una assidua osservazione, la capacità dello spirito, che cosa sia in grado di portare e di fare, per condurre alcuni alla meditazione, altri alla contemplazione, secondo lo spirito di ciascuno. 2184

5. Affinché poi la dottrina della preghiera contemplativa con cui le anime dei fedeli sono elevate alla massima unione con Dio, eliminati gli errori, rimanga integra e pura, si guardino bene soprattutto i contemplativi dall'affermare e dal tenere per fermo che la presenza di Dio solo è in ogni luogo l'oggetto della contemplazione o dell'orazione che essi chiamano di quiete; perché tutti gli oggetti della meditazione possono, anche se in diverso modo, essere gli oggetti della contemplazione; e neppure osino affermare che mai coloro che si esercitano nella meditazione possono ascendere a un qualche grado della perfezione se non passano all'orazione contemplativa. 2185

2186 6. Et quia per incarnationem et passionem Domini nostri Iesu Christi salvati et liberati sumus, caveant contemplativi, ne, voluntarie atque ex industria, eiusdem Domini nostri vitae, gestorum, passionis et redemptionis mysteriorum obliviscantur aut eorumdem considerationem inutilem et contemplationis statui contrariam esse asseverent; immo eorum considerationi, ad exemplum omnium Sanctorum, pro loci et temporis opportunitate sedulo incumbant.

2187 7. Neque Christi Domini Beatissimaeque eius Matris Mariae Virginis ceterorumque Sanctorum, qui cum Deo regnant in caelis et pro nobis in hac lacrymarum valle constitutis orant, imagines et simulacra, tam externa quam interna, velut contemplationi inutilia a mente et oculis removeant; licet aliquando, in actu contemplationis tantum, et quando mens nostra caelestibus donis perfusa ad divinarum rerum contemplationem attrahitur, ne anima distrahatur, liceat a figuris pro tunc recedere.

2188 8. Et quia perfectae contemplationis exercitium in eo praecipue versatur, ut anima in contemplationis actu nihil aliud agat, immo cum pro tunc omnium creaturarum oblivione ad Deum aut divina in sublimium virtutum fidei, spei et caritatis, quibus Deus praecipue colitur, consideratione elevetur, nullo modo meditativi audeant aut praesumant contemplativos tamquam otiosos et desides in vulgus sugillare.

2189 9. Meminerint praeterea tam contemplativi quam meditativi, minime se exemptos esse ab observatione praeceptorum Dei et Ecclesiae; immo omnes, velut servi erga dominos et uxores erga viros suos, stricte teneri ad observantiam mandatorum, quae secundum cuiusque statum servari debent, cum virtus orationis ad humilitatem et oboedientiam, non vero ad superbiam et elationem, perducat.

2190 10. Idem pariter docendum et tenendum est de clericis tam saecularibus quam regularibus, pariterque de monialibus: ne praetextu meditationis sive contemplationis praesumant se ab ecclesiasticis obligationibus, regularibus votis, institutis aut regulis eximi aut liberari, cum ab eorum observantia, quamvis ad aliquem perfectum orandi gradum pervenerint, nullo modo probentur exempti.

2191 11. Ab externis autem religionis et pietatis officiis, quae a fidelibus in Ecclesia catholica exerceri solent, quemadmodum sunt sacramentorum et sacramentalium usus, ecclesiarum visitatio et ieiuniorum observantia, contionum auditio et reliqua spiritualis sive corporalis misericordiae opera, sciant cuncti, contemplativi aeque ac meditativi, minime esse exemptos, immo magno fore fidelibus scandalo, si praedictorum mandatorum aliqua ab eis, praetextu contemplationis seu meditationis, negligantur.

2192 12. Impium prorsus et christiana puritate indignum est asserere, non esse resistendum tentationibus, neque imputari contemplativis ipsa peccata, quae ab eis, dum contemplant, committuntur, sub falsa opinione, quod tunc non

6. E poiché noi siamo stati salvati e liberati in forza dell'incarnazione e della passione di nostro Signore Gesù Cristo, si guardino bene i contemplativi dal dimenticare, volontariamente e di proposito, i misteri della vita, delle azioni, della passione e della redenzione dello stesso Signore, o dall'affermare che la loro considerazione è inutile e contraria allo stato della contemplazione: anzi, sull'esempio di tutti i santi, si applichino con zelo alla loro considerazione, secondo l'opportunità del luogo e del tempo. 2186

7. E non debbono neppure rimuovere dalla mente e dagli occhi, come inutili per la contemplazione, le immagini e le rappresentazioni, sia esterne che interne, di Cristo Signore e della sua beatissima madre la vergine Maria, e degli altri santi che regnano nei cieli con Dio e che pregano per noi, posti ancora in questa valle di lacrime; anche se qualche volta, ma soltanto nel momento della contemplazione e quando la nostra mente inondata dai doni celesti è trascinata alla contemplazione delle cose celesti, perché l'anima non sia distratta, è lecito in quel momento staccarsi dalle rappresentazioni. 2187

8. E poiché l'esercizio della contemplazione perfetta consiste soprattutto nel fatto che l'anima nell'atto stesso della contemplazione non compie null'altro, anzi, dato che allora nella contemplazione delle più sublimi virtù della fede, speranza e carità, con le quali principalmente si rende onore a Dio, questa è innalzata, per l'oblio di tutte le creature, a Dio o alle cose divine, in nessun modo coloro che si dedicano alla meditazione osino o presumano di oltraggiare i contemplativi come oziosi o pigri davanti al popolo. 2188

9. Si ricordino inoltre sia i contemplativi che i meditativi che essi non sono per nulla esenti dall'osservanza dei precetti di Dio e della chiesa; anzi che tutti, come servi nei confronti dei padroni e come donne verso i loro mariti, sono strettamente tenuti all'osservanza dei comandamenti che debbono essere osservati secondo lo stato di ciascuno, dal momento che la virtù dell'orazione conduce all'umiltà e all'obbedienza, e non invece alla superbia e all'orgoglio. 2189

10. La stessa cosa ugualmente deve essere insegnata e tenuta per ferma a proposito dei chierici sia secolari che regolari, come pure delle monache: non presumano mai, col pretesto della meditazione o della contemplazione, di essere esentati o liberati dalle obbligazioni ecclesiatiche, dai voti regolari, dagli ordinamenti o dalle regole, poiché dallo loro osservanza, anche se sono pervenuti a un qualche livello perfetto di orazione, non si debbono considerare in uessun modo esentati. 2190

11. Sappiano poi tutti, i contemplativi e i meditativi, che non sono per nulla esentati dai doveri esteriori della religione e della pietà che si è soliti praticare dai fedeli nella chiesa cattolica, come per esempio l'uso dei sacramenti e dei sacramentali, la visita delle chiese e l'osservanza dei digiuni, l'ascolto delle prediche e le altre opere di misericordia spirituale e corporale, anzi che sarebbe un grande scandalo per i fedeli se, con il pretesto della contemplazione o della meditazione, fossero trascurati da loro alcuni dei suddetti precetti. 2191

12. È assolutamente empio e indegno della cristiana purezza affermare che non si deve opporre resistenza alle tentazioni e che non debbono essere imputati ai contemplativi quei peccati che da costoro vengono commessi mentre contemplano, sul fondamento della falsa opinione che in quel momento 2192

ipsi contemplativi, sed diabolus per eorum membra talia operetur. Impium pariter est asserere, huiusmodi peccata non esse per contemplativos in sacramento paenitentiae aperienda et Ecclesiae clavibus subiicienda. Impium denique, quod simpliciter necessaria sit ad salutem oratio mentalis sive meditativa sive contemplativa.

2195: Decr. S. Officii, 18 Nov. 1682

Error de sigillo confessionis

2195 [*Propositio:*] «Scientia ex confessione acquisita uti licet, modo fiat sine directa aut indirecta revelatione et gravamine paenitentis, nisi aliud multo gravius ex non usu sequatur, in cuius comparatione prius merito contemnatur», addita deinde explicatione sive limitatione, quod sit intelligenda de usu scientiae ex confessione acquisitae cum gravamine paenitentis, seclusa quacumque revelatione, atque in casu, quo multo gravius gravamen eiusdem paenitentis ex non usu sequeretur.

[*Censura:*] Dictam propositionem, quatenus admittit usum dictae scientiae cum gravamine paenitentis, omnino prohibendam esse, etiam cum dicta explicatione sive limitatione.

2201-2269: LXVIII Propositiones damnatae in Decr. S. Officii, 28 Aug., et in Const. *Caelestis Pastor*, 20 Nov. 1687

Miguel de Molinos si acquistò la fama di confessore e direttore spirituale soprattutto con molte lettere e con la sua opera principale *Guia espiritual* («Guida spirituale», Roma 1675). Nel luglio 1685 Molinos fu accusato presso il tribunale dell'Inquisizione di quietismo. Il 3 sett. 1687 dovette pubblicamente ritrattare, sotto giuramento, i suoi errori e fu condannato all'arresto per tutta la vita Le proposizioni condannate furono tolte la più parte dall'epistolario e dal suo Memorandum consegnato all'Inquisizione. L'Inquisizione aveva circa 12.000 sue lettere. Del Memorandum sono le prop. 41-53: esse sole costituiscono il testo autentico dell'autore.
Nel decreto del S. Uffizio del 4 sett 1687 furono condannati i quietisti Simone e Antonio M. Leoni (ed. francese: AnIP serie 10. = vol. 5/I [Roma 1867] 594-602; riassunto in un compendio di P. Dudon, l.c. sotto, 227-230; un altro compendio fu pubblicato da

Errores quietistici Michaëlis de Molinos

2201 1. Oportet hominem suas potentias annihilare, et haec est via interna.

non gli stessi contemplativi ma il diavolo compie tali cose per mezzo delle loro membra. È ugualmente empio affermare che i peccati di questo genere non debbono essere manifestati dai contemplativi nel sacramento della penitenza e sottoposti alle chiavi della chiesa. È empio infine (ritenere) che per la salvezza sia necessaria semplicemente l'orazione mentale, sia contemplativa che meditativa.

2195: Decreto del S. Uffizio, 18 nov. 1682

Il decreto qui riportato e quello al *1989 riguardano particolarmente i direttori spirituali sia di penitenti sia di comunità religiose. Cf. inoltre l'istruzione del S. Uffizio del 9 giugno 1915 (Razón y Fe 48[1917 II] 89 / Monitore Ecclesiastico 29[1917] 199-201 / non riportata negli AAS). – *Ed.*: DuPlA 3/II, 354ab / Viva 3, 182.

Errore circa il segreto della confessione

[*Proposizione:*] «È lecito usare la conoscenza acquisita dalla confessione, 2195
purché avvenga senza diretta o indiretta rivelazione o danno del penitente, salvo che dal non uso ne consegua un altro molto più grave al cui confronto il primo non è tenuto a buon diritto in considerazione», e si aggiunge poi la spiegazione o limitazione che deve essere intesa riguardo all'uso della conoscenza acquisita dalla confessione con danno del penitente, esclusa una sua qualsiasi rivelazione, e nel caso in cui dal non uso conseguirebbe un danno molto più grave per il penitente.

[*Censura:*] La proposizione suddetta, poiché ammette l'uso della conoscenza di cui sopra con danno del penitente, deve essere assolutamente proibita, anche con la suddetta spiegazione o limitazione.

2201-2269: 68 proposizioni condannate nel decreto del S. Uffizio del 28 agosto e nella costituzione *Caelestis Pastor* del 20 nov. 1687

P. Guerrini: ScuolaCatt 23[1922], ser 5, 374-379; in parte in Guibert 288-293, n. 470-475), e anche il card. Pier Matteo Petrucci, che il 17 dic. 1687 ritrattò le 54 proposizioni estratte dai suoi libri per incarico del S Uffizio La revoca fu inserita nel breve di Innocenzo XI *Cum sicut accepimus* emanato il 26 maggio 1689 (edito in: J. Hilgers, *Der Index der verbotenen Bücher* [Friburgo 1904] 566-570 / P Dudon, l.c. sotto, 299-306 / di qui il testo in Guibert 293-310, n. 477-489: le proposizioni sono riportate in italiano e in traduzione latina, con fonti e censure). Questi documenti molto ampi qui non vengono riportati in considerazione della loro modesta importanza – *Ed.*. P. Dudon, *Le quiétiste espagnol Michel Molinos* (1628-1696) (Parigi 1921) 292-299 / di qui riprese in Guibert 270-288, testo latino e italiano del decreto del S. Uffizio / DuPlA 3/II, 357b-362a / BullTau 19, 775b-781a / BullLux 10, 212b-215a.

Errori quietistici di Miguel de Molinos

1. È necessario che l'uomo annienti le sue facoltà, e questa è la via inte- 2201
riore.

2202 2. Velle operari active, est Deum offendere, qui vult esse ipse solus agens: et ideo opus est, seipsum in Deo totum et totaliter derelinquere et postea permanere velut corpus exanime.

2203 3. Vota de aliquo faciendo sunt perfectionis impeditiva.[1]

2204 4. Activitas naturalis est gratiae inimica, impeditque Dei operationes et veram perfectionem; quia Deus operari vult in nobis sine nobis.

2205 5. Nihil operando anima se annihilat et ad suum principium redit et ad suam originem, quae est essentia Dei, in qua transformata remanet ac divinizata, et Deus tunc in se ipso remanet; quia tunc non sunt amplius duae res unitae, sed una tantum, et hac ratione Deus vivit et regnat in nobis, et anima seipsam annihilat in esse operativo.

2206 6. Via interna est illa, in qua non cognoscitur nec lumen, nec amor, nec resignatio; et non oportet Deum cognoscere, et hoc modo recte proceditur.

2207 7. Non debet anima cogitare nec de praemio, nec de punitione, nec de paradiso, nec de inferno, nec de morte, nec de aeternitate.

2208 8. Non debet velle scire, an gradiatur cum voluntate Dei, an cum eadem voluntate resignata maneat necne; nec opus est, ut velit cognoscere suum statum nec proprium nihil; sed debet ut corpus exanime manere.

2209 9. Non debet anima reminisci nec sui, nec Dei, nec cuiuscumque rei, et in via interna omnis reflexio est nociva, etiam reflexio ad suas actiones humanas et ad proprios defectus.

2210 10. Si propriis defectibus alios scandalizet, non est necessarium reflectere, dummodo non adsit voluntas scandalizandi: et ad proprios defectus non posse reflectere, gratia Dei est.

2211 11. Ad dubia quae occurrunt, an recte procedatur necne, non opus est reflectere.

2212 12. Qui suum liberum arbitrium Deo donavit, de nulla re debet curam habere, nec de inferno, nec de paradiso; nec debet desiderium habere propriae perfectionis, nec virtutum, nec propriae sanctitatis, nec propriae salutis, cuius spem expurgare debet.

2213 13. Resignato Deo libero arbitrio, eidem Deo relinquenda est cogitatio et cura de omni re nostra, et relinquere, ut faciat in nobis, sine nobis, suam divinam voluntatem.

2214 14. Qui divinae voluntati resignatus est, non convenit, ut a Deo rem aliquam petat; quia petere est imperfectio, cum sit actus propriae voluntatis et electionis, et est velle, quod divina voluntas nostrae conformetur, et non quod nostra divinae: et illud Evangelii: «Petite et accipietis» [*Io 16,24*], non est dictum a Christo pro animabus internis, quae nolunt habere voluntatem; immo huiusmodi animae eo perveniunt, ut non possint a Deo rem aliquam petere.

---

*2203 [1] Nella censura è aggiunto: «Condannata tra gli errori di Gerardo Segarelli come (proposizione) eretica degli pseudo-apostoli (= apostolici), e il suo è l'errore XVII, che così si articola: È una vita più perfetta vivere senza voto anziché con i voti» («Damnata inter errores Gerardi Segarelli, haeretica Pseudo-Apostolo-

2. Volere operare attivamente è offendere Dio che vuole essere lui stesso il solo a operare: e per questo è necessario abbandonare tutto se stesso e totalmente in Dio, e poi in lui rimanere come un corpo morto. 2202

3. I voti in ordine a qualcosa da fare sono un impedimento per la perfezione.[1] 2203

4. L'attività naturale è nemica della grazia, impedisce le oparazioni di Dio e la vera perfezione: Dio infatti vuole operare in noi senza di noi. 2204

5. Non operando nulla, l'anima si annienta e ritorna al suo principio e alla sua origine che è l'essenza di Dio, nella quale trasformata rimane, come divinizzata, e Dio allora rimane in se stesso; per questo allora non sono più due cose unite, ma una soltanto, e per questo motivo Dio vive e regna in noi, e l'anima annienta se stessa nell'essere che opera. 2205

6. La via interiore è quella in cui non si conosce né luce né amore né abbandono; e non è necessario conoscere Dio, e così si procede rettamente. 2206

7. L'anima non deve pensare né al premio né alla punizione, né al paradiso né all'inferno, né alla morte né all'eternità. 2207

8. Non deve voler conoscere se cammina secondo la volontà di Dio, o se alla stessa volontà rimanga o no abbandonata; e non è necessario che essa voglia conoscere il suo stato o il suo proprio nulla; ma deve rimanere come un corpo morto. 2208

9. L'anima non deve ripensare né a sé né a Dio, né a qualsiasi cosa, e nella via interiore ogni riflessione è nociva, anche la riflessione sulle proprie azioni umane e sui propri difetti. 2209

10. Non è necessario riflettere se con i propri difetti si scandalizzano gli altri, purché non ci sia la volontà di scandalizzare: e il non poter riflettere sui propri difetti, è una grazia di Dio. 2210

11. Sui dubbi che assalgono se si procede o no rettamente, non si deve riflettere. 2211

12. Colui che ha donato a Dio il suo libero arbitrio, non deve preoccuparsi di nessuna cosa, né dell'inferno né del paradiso; e non deve avere il desiderio della propria perfezione, né delle virtù, né della propria santità, né della propria salvezza, la cui speranza deve eliminare. 2212

13. Una volta sottomesso a Dio il libero arbitrio, si deve lasciare a Dio stesso il pensiero e la preoccupazione di ogni nostra cosa, e lasciare che egli faccia in noi, senza di noi, la sua divina volontà. 2213

14. Colui che si è sottomesso alla volontà divina non deve più chiedere a Dio una qualsiasi cosa; perché il chiedere è imperfezione, poiché è un atto di volontà e scelta propria, ed è un volere che la divina volontà si conformi alla nostra e non invece la nostra alla divina; e quel detto del Vangelo: «Chiedete e otterrete» [*Gv 16,24*] non è stato detto da Cristo per le anime interiori che non vogliono avere la volontà; anzi le anime di tal genere giungono al punto di non poter chiedere a Dio nessuna cosa. 2214

---

rum, et est eius error XVII, qui sic habet: Perfectior vita est, vivere sine voto quam cum voto»). La censura delle singole proposizioni si può vedere dal Codex Casanata 310.

2215 15. Sicut non debent a Deo rem aliquam petere, ita nec illi ob rem aliquam gratias agere debent: quia utrumque est actus propriae voluntatis.

2216 16. Non convenit indulgentias quaerere pro poena propriis peccatis debita; quia melius est divinae iustitiae satisfacere, quam divinam misericordiam quaerere: quoniam illud ex puro Dei amore procedit, et istud ab amore nostri interessato, nec est res Deo grata nec meritoria, quia est velle crucem fugere.

2217 17. Tradito Deo libero arbitrio, et eidem relicta cura et cogitatione animae nostrae, non est amplius habenda ratio tentationum; nec eis alia resistentia fieri debet nisi negativa, nulla adhibita industria; et si natura commovetur, oportet sinere ut commoveatur, quia est natura.

2218 18. Qui in oratione utitur imaginibus, figuris, speciebus et propriis conceptibus, non adorat Deum in spiritu et veritate [*cf. Io 4,23*].

2219 19. Qui amat Deum eo modo, quo ratio argumentatur aut intellectus comprehendit, non amat verum Deum.

2220 20. Asserere, quod in oratione opus est sibi per discursum auxilium ferre et per cogitationes, quando Deus animam non alloquitur, ignorantia est. Deus numquam loquitur, eius locutio est operatio, et semper in anima operatur, quando haec suis discursibus, cogitationibus et operationibus eum non impedit.

2221 21. In oratione opus est manere in fide obscura et universali, cum quiete et oblivione cuiuscumque cogitationis particularis ac distinctae attributorum Dei ac Trinitatis, et sic in Dei praesentia manere ad illum adorandum et amandum eique inserviendum; sed absque productione actuum, quia Deus in his sibi non complacet.

2222 22. Cognitio haec per fidem non est actus a creatura productus, sed est cognitio a Deo creaturae tradita, quam creatura se habere non cognoscit, nec postea cognoscit illam se habuisse; et idem dicitur de amore.

2223 23. Mystici cum S. Bernardo in *Scala Claustralium*[1] distinguunt quattuor gradus: lectionem, meditationem, orationem, et contemplationem infusam. Qui semper in primo sistit, numquam ad secundum pertransit. Qui semper in secundo persistit, numquam ad tertium pervenit, qui est nostra contemplatio acquisita, in qua per totam vitam persistendum est, dummodo Deus animam non trahat (absque eo, quod ipsa id exspectet) ad contemplationem infusam; et hac cessante, anima regredi debet ad tertium gradum et in ipso permanere, absque eo, quod amplius redeat ad secundum aut primum.

2224 24. Qualescumque cogitationes in oratione occurrant, etiam impurae, etiam contra Deum, Sanctos, fidem et sacramenta, si voluntarie non nutriantur nec voluntarie expellantur, sed cum indifferentia et resignatione tolerentur; non impediunt orationem fidei, immo eam perfectiorem efficiunt, quia anima tunc magis divinae voluntati resignata remanet.

2225 25. Etiamsi superveniat somnus et dormiatur, nihilominus fit oratio et contemplatio actualis; quia oratio et resignatio, resignatio et oratio idem sunt, et dum resignatio perdurat, perdurat et oratio.

*2223 [1] Un'opera attribuita a Guigo II Certosino († a. 1188); il tema è trattato nel c. 1 (PL 184, 475C).

15. Così come non debbono chiedere a Dio nessuna cosa, così pure non debbono a lui rendere grazie per nessuna cosa; l'una e l'altra cosa infatti sono un atto della propria volontà. 2215

16. Non si debbono ricercare le indulgenze per la pena dovuta a motivo dei propri peccati; poiché è meglio soddisfare alla divina giustizia che ricercare la divina misericordia: quello infatti deriva da puro amore di Dio, questo invece da amore interessato di noi stessi, e non è cosa gradita a Dio e meritoria, perché è un voler fuggire la croce. 2216

17. Consegnato a Dio il libero arbitrio e a lui lasciata la cura e la preoccupazione della nostra anima, non si debbono più tenere in alcun conto le tentazioni; e non si deve fare ad esse nessun'altra resistenza se non negativa, senza esercitare nessuna attività; e se la natura si agita, bisogna lasciare che si agiti, perché è natura. 2217

18. Chi nella preghiera si serve di immagini, figure, forme esteriori e concetti propri, non adora Dio in spirito e verità [*cf. Gv 4,23*]. 2218

19. Chi ama Dio nel modo in cui la ragione argomenta e l'intelletto comprende, non ama il vero Dio. 2219

20. Affermare che nella preghiera si deve ricorrere all'aiuto del ragionamento e dei pensieri quando Dio non parla all'anima, è ignoranza. Dio non parla mai, la sua parola è il suo agire, e lui sempre agisce nell'anima, quando questa non lo impedisce con i suoi ragionamenti, pensieri e attività. 2220

21. Nella preghiera si deve rimanere nella fede oscura e totale, nel riposo e nella dimenticanza di qualsivoglia pensiero particolare e distinto sugli attributi di Dio e della Trinità, e rimanere così alla presenza di Dio per adorarlo e amarlo e servirlo; ma senza produzione di atti, perché Dio in questi non si compiace. 2221

22. Questa conoscenza per fede non è un atto prodotto dalla creatura, ma è la conoscenza data da Dio alla creatura, che la creatura non conosce di avere e che quindi non conosce di avere avuto; e lo stesso vale per l'amore. 2222

23. I mistici distinguono con san Bernardo nella *Scala Claustralium*[1] quattro gradi: la lettura, la meditazione, l'orazione e la contemplazione infusa. Chi rimane sempre nel primo, non passa mai nel secondo. Chi rimane sempre nel secondo, non perviene mai al terzo, che è la nostra contemplazione acquisita nella quale si deve persistere per tutta la vita, fino a che Dio non attira l'anima (senza che essa se lo aspetti) alla contemplazione infusa; e quando questa cessa, l'anima deve ritornare al terzo grado e in questo permanere, senza mai più ritornare al secondo o al primo. 2223

24. Quali che siano i pensieri che si presentano durante la preghiera, siano essi impuri, o anche contro Dio, i santi, la fede e i sacramenti, se non vengono alimentati volontariamente e nemmeno volontariamente cacciati via, ma vengono sopportati con indifferenza e con rassegnazione, essi non impediscono la preghiera della fede, la rendono anzi ancora più perfetta, perché l'anima così rimane maggiormente abbandonata alla volontà di Dio. 2224

25. Anche se sopravviene il sonno e si dorme, permangono tuttavia in atto la preghiera e la contemplazione: preghiera e abbandono infatti, abbandono e preghiera, sono la stessa cosa, e mentre perdura l'abbandono, perdura anche la preghiera. 2225

2226 26. Tres illae viae: purgativa, illuminativa et unitiva, sunt absurdum maximum, quod dictum fuerit in mystica, cum non sit nisi unica via, scilicet via interna.

2227 27. Qui desiderat et amplectitur devotionem sensibilem, non desiderat nec quaerit Deum, sed seipsum; et male agit, cum eam desiderat et eam habere conatur, qui per viam internam incedit, tam in locis sacris quam in diebus solemnibus.

2228 28. Taedium rerum spiritualium bonum est, siquidem per illud purgatur amor proprius.

2229 29. Dum anima interna fastidit discursus de Deo et virtutes et frigida remanet, nullum in se ipsa sentiens fervorem, bonum signum est.

2230 30. Totum sensibile, quod experimur in vita spirituali, est abominabile, spurcum et immundum.

2231 31. Nullus meditativus veras virtutes exercet internas; quae non debent a sensibus cognosci. Opus est amittere virtutes.

2232 32. Nec ante nec post communionem alia requiritur praeparatio aut gratiarum actio (pro istis animabus internis), quam permanentia in solita resignatione passiva, quia supplet modo perfectiore omnes actus virtutum, qui fieri possunt et fiunt in via ordinaria. Et si hac occasione communionis insurgunt motus humiliationis, petitionis aut gratiarum actionis, reprimendi sunt, quoties non dignoscatur, eos esse ex impulsu speciali Dei: alias sunt impulsus naturae nondum mortuae.

2233 33. Male agit anima, quae procedit per hanc viam internam, si in diebus solemnibus vult aliquo conatu particulari excitare in se devotum aliquem sensum, quoniam animae internae omnes dies sunt aequales, omnes festivi. Et idem dicitur de locis sacris, quia huiusmodi animabus omnia loca sunt aequalia.

2234 34. Verbis et lingua gratias agere Deo, non est pro animabus internis, quae in silentio manere debent, nullum Deo impedimentum opponendo, quod operetur in illis; et quo magis Deo se resignant, experiuntur, se non posse orationem dominicam seu *Pater noster* recitare.

2235 35. Non convenit animabus huius viae internae, quod faciant operationes, etiam virtuosas, ex propria electione et activitate: alias non essent mortuae. Nec debent elicere actus amoris erga beatam Virginem, Sanctos aut humanitatem Christi: quia, cum ista obiecta sensibilia sint, talis est amor erga illa.

2236 36. Nulla creatura, nec beata Virgo, nec Sancti sedere debent in nostro corde: quia solus Deus vult illud occupare et possidere.

2237 37. In occasione tentationum, etiam furiosarum, non debet anima elicere actus explicitos virtutum oppositarum, sed debet in supradicto amore et resignatione permanere.

2238 38. Crux voluntaria mortificationum pondus grave est et infructuosum, ideoque dimittenda.

2239 39. Sanctiora opera et paenitentiae, quas peregerunt Sancti, non sufficiunt ad removendam ab anima vel unicam adhaesionem.

26. Le cosiddette tre vie, purificativa, illuminativa ed unitiva, sono l'assurdo massimo che mai sia stato detto nella mistica; poiché non c'è che una sola via, cioè quella interiore. 2226

27. Chi desidera e abbraccia la devozione sensibile, non desidera e non cerca Dio, ma se stesso; e agisce male, colui che cammina per la via interiore, quando la desidera e si sforza di averla sia nei luoghi sacri che nei giorni di festa solenne. 2227

28. Il tedio delle cose spirituali è cosa buona, dal momento che con questo si purifica l'amor proprio. 2228

29. Quando l'anima interiore prova fastidio dei discorsi su Dio e delle virtù, e fredda rimane senza sentire nessun fervore in se stessa, questo è un segno buono. 2229

30. Tutto il sensibile di cui facciamo esperienza nella vita spirituale, è cosa abominevole, ignobile e immonda. 2230

31. Nessun meditativo esercita le vere virtù interiori che non debbono essere conosciute dai sensi. Bisogna lasciar perdere le virtù. 2231

32. Né prima né dopo la comunione si richiede una qualche preparazione o un rendimento di grazie (per queste anime interiori di cui si parla), se non il permanere nel solito abbandono passivo, perché questo supplisce in modo più perfetto a tutti gli atti di virtù che possono farsi e si fanno nella via ordinaria. E se in questa occasione della comunione insorgono moti di umiliazione, di supplica o di rendimento di grazie, debbono essere repressi, salvo che non si riconosca che questi provengono da un impulso speciale di Dio: altrimenti essi sono un impulso della natura non ancora morta. 2232

33. L'anima che procede per questa via interiore agisce male se nei giorni di festa solenne, con uno sforzo particolare, vuole suscitare in sé un qualche devoto sentimento, dato che per l'anima interiore tutti i giorni sono uguali, sono tutti festivi. E lo stesso deve dirsi dei luoghi sacri, perché per le anime di tal fatta tutti i luoghi sono uguali. 2233

34. Rendere grazie a Dio con le parole e la lingua, non è cosa per le anime interiori che debbono rimanere in silenzio, senza opporre a Dio alcun impedimento che operi in loro; e quanto più si abbandonano a Dio, imparano a conoscere di non poter più recitare la preghiera del Signore, cioè il *Pater noster*. 2234

35. Per le anime di questa via interiore non è conveniente che esse facciano delle azioni anche virtuose, per propria scelta e attività: altrimenti non sarebbero morte. E neppure debbono produrre atti di amore verso la beata Vergine, verso i santi o verso l'umanità di Cristo: come infatti questi oggetti sono sensibili, tale è l'amore verso di essi. 2235

36. Nessuna creatura, nemmeno la beata Vergine o i santi, debbono soffermarsi nel nostro cuore: solo Dio infatti vuole occuparlo e possederlo. 2236

37. Nel momento delle tentazioni, anche terribili, l'anima non deve produrre gli atti espliciti delle virtù opposte, deve invece rimanere nell'amore e nell'abbandono suddetti. 2237

38. La croce volontaria delle mortificazioni è un peso opprimente e senza frutto, deve perciò essere eliminata. 2238

39. Le opere più sante e le penitenze che hanno compiuto i Santi, non sono capaci di rimuovere dall'anima nemmeno un solo attaccamento. 2239

2240 40. Beata Virgo nullum umquam opus exterius peregit, et tamen fuit Sanctis omnibus sanctior. Igitur ad sanctitatem perveniri potest absque opere exteriore.

2241 41. Deus permittit et vult ad nos humiliandos et ad veram transformationem perducendos, quod in aliquibus animabus perfectis, etiam non arreptitiis, daemon violentiam inferat earum corporibus, easque actus carnales committere faciat, etiam in vigilia et sine mentis offuscatione, movendo physice illorum manus et alia membra contra earum voluntatem. Et idem dicitur quoad alios actus per se peccaminosos: in quo casu non sunt peccata, quia in his non adest consensus.

2242 42. Potest dari casus, quod huiusmodi violentiae ad actus carnales contingant eodem tempore ex parte duarum personarum, scilicet maris et feminae, et ex parte utriusque sequatur actus.

2243 43. Deus praeteritis saeculis sanctos efficiebat tyrannorum ministerio; nunc vero eos efficit sanctos ministerio daemonum, qui causando in eis praedictas violentias facit, ut illi seipsos magis despiciant atque annihilent et se Deo resignent.

2244 44. Iob blasphemavit, et tamen non peccavit labiis suis; quia fuit ex daemonis violentia.

2246 45. Sanctus Paulus huiusmodi daemonis violentias in suo corpore passus est; unde scripsit: «Non quod volo bonum, hoc ago; sed, quod nolo malum, hoc facio» [*Rm 7,19*].

2246 46. Huiusmodi violentiae sunt medium magis proportionatum ad annihilandam animam, et ad eam ad veram transformationem et unionem perducendam, nec alia superest via: et haec est via facilior et tutior.

2247 47. Cum huiusmodi violentiae occurrunt, sinere oportet, ut satanas operetur, nullam adhibendo industriam nullumque proprium conatum, sed permanere debet homo in suo nihilo; et etiamsi sequantur pollutiones et actus obscoeni propriis manibus, et etiam peiora, non opus est seipsum inquietare, sed foras emittendi sunt scrupuli, dubia et timores; quia anima fit magis illuminata, magis roborata magisque candida, et acquiritur sancta libertas; et prae omnibus non opus est haec confiteri, et sanctissime fit non confitendo, quia hoc pacto superatur daemon, et acquiritur thesaurus pacis.

2248 48. Satanas, qui huiusmodi violentias infert, suadet deinde, gravia esse delicta, ut anima se inquietet, ne in via interna ulterius progrediatur: unde ad eius vires enervandas melius est ea non confiteri, quia non sunt peccata, nec etiam venialia.

2249 49. Iob ex violentia daemonis se propriis manibus polluebat eodem tempore, quo mundas habebat ad Deum preces, sic interpretando locum ex capite XVI Iob [*cf. Iob 16,18*].

2250 50. David, Ieremias et multi ex sanctis Prophetis huiusmodi violentias patiebantur harum impurarum operationum externarum.

2251 51. In sacra Scriptura multa sunt exempla violentiarum ad actus externos peccaminosos; uti illud de Samsone, qui per violentiam seipsum occidit cum Philistaeis [*cf. Idc 16,29s*], coniugium iniit cum alienigena [*cf. Idc 14,1-20*], et cum Dalila meretrice fornicatus est [*cf. Idc 16,4-22*], quae alias erant prohibita

40. La beata Vergine non ha mai compiuto nessun atto esteriore, e tuttavia è stata la più santa di tutti i Santi. Si può pervenire dunque alla santità senza l'opera esteriore. 2240

41. Dio permette e vuole, per umiliarci e per condurci ad una vera trasformazione, che in alcune anime perfette, anche non in estasi, il demonio operi violentemente nei loro corpi e faccia loro commettere degli atti carnali, anche durante la veglia e senza l'oscuramento della mente, muovendo fisicamente le loro mani e le altre membra contro la loro volontà. E lo stesso si deve dire per gli altri atti in sé peccaminosi: in questo caso non sono peccati perché in essi non c'è il consenso. 2241

42. Si può dare il caso che siffatte violenze verso atti carnali avvengano nello stesso tempo da parte di due persone, di un maschio cioè e di una femmina, e da parte di entrambi ne segue l'atto. 2242

43. Dio nei secoli passati faceva i santi servendosi dei tiranni; ora invece li fa santi servendosi dei demoni: causando infatti in loro le violenze di cui sopra fa in modo che essi disprezzino e annichiliscano maggiormente se stessi e si abbandonino a Dio. 2243

44. Giobbe ha bestemmiato, e tuttavia non ha commesso peccato con le sue labbra: perché questo avvenne per la violenza del demonio. 2244

45. San Paolo ha patito nel suo corpo le violenze di questo demonio: per questo ha scritto: «Io non faccio il bene che voglio, ma io faccio il male che non voglio» [*Rm 7,19*]. 2245

46. Le violenze di questo genere sono il mezzo più idoneo per annichilire l'anima e per condurla alla vera trasformazione e unione, e non sussiste altra via: e questa è la via più facile e sicura. 2246

47. Quando sopravvengono violenze di tal genere, bisogna lasciare che satana operi, senza esercitare nessuna operosità e nessuno sforzo personale, e l'uomo deve rimanere nel suo nulla; e anche se conseguono polluzioni e atti osceni con le proprie mani, e anche cose peggiori, non ci si deve turbare in se stessi, ma si debbono cacciar via gli scrupoli, i dubbi e i timori; l'anima infatti diventa più illuminata, più forte e più candida e si acquista la santa libertà; e soprattutto non è necessario confessare queste cose, e se non si confessano si opera in modo santissimo, perché in questo modo si vince il demonio e si acquista il tesoro della pace. 2247

48. Satana, lui che arreca le violenze di questo genere, suggerisce poi che queste sono colpe gravi, affinché l'anima si turbi, e non proceda più nella via interiore: per questo, per indebolire le sue forze, è meglio non confessarle, perché non sono peccati, neppure veniali. 2248

49. Giobbe per la violenza del demonio si macchiava con le proprie mani nello stesso tempo in cui innalzava a Dio preghiere pure, interpretando così il passo del capitolo XVI del libro di Giobbe [*cf. Gb 16,18*]. 2249

50. Davide, Geremia e molti dei santi profeti soffrivano le violenze di tal genere delle loro impure azioni esteriori. 2250

51. Nella sacra Scrittura ci sono molti esempi di violenze ad atti esteriori peccaminosi: come quello di Sansone che per la violenza uccise se stesso assieme ai filistei [*cf. Gdc 16,29s*], concluse il matrimonio con una straniera [*cf. Gdc 14,1-20*], e fornicò con la meretrice Dalila [*cf. Gdc 16,4-22*], cose che di 2251

et peccata fuissent; de Iuditha, quae Holoferni mentita fuit [*cf. Idt 11,5-19*]; de Elisaeo, qui pueris maledixit [*cf. 4Rg 2,24*]; de Elia, qui combussit duos duces cum turmis regis Achab [*cf. 4Rg 1,10-12*]. An vero fuerit violentia immediate a Deo peracta vel daemonum ministerio, ut in aliis animabus contingit, in dubio relinquitur.

2252 52. Cum huiusmodi violentiae, etiam impurae, absque mentis offuscatione accidunt, tunc anima Deo potest uniri, et de facto semper magis unitur.

2253 53. Ad cognoscendum in praxi, an aliqua operatio in aliis personis fuerit violentia regula, quam de hoc habeo, nedum sunt protestationes animarum illarum, quae protestantur, se dictis violentiis non consensisse aut iurare non posse, quod in iis consenserint, et videre quod sint animae, quae proficiunt in via interna; sed regulam sumerem a lumine quodam actuali, cognitione humana ac theologica superiori, quod me certo cognoscere facit cum interna certitudine, quod talis operatio est violenta: et certus sum, quod hoc lumen a Deo procedit, quia ad me pervenit coniunctum cum certitudine, quod a Deo proveniat, et mihi nec umbram dubii relinquit in contrarium: eo modo, quo interdum contingit, quod Deus aliquid revelando eodem tempore animam certam reddit, quod ipse sit, qui revelat, et anima in contrarium non potest dubitare.

2254 54. Spirituales viae ordinariae in hora mortis se delusos invenient et confusos cum omnibus passionibus in alio mundo purgandis.

2255 55. Per hanc viam internam pervenitur, etsi multa cum sufferentia, ad purgandas et exstinguendas omnes passiones, ita quod nihil amplius sentitur, nihil, nihil: nec ulla sentitur inquietudo, sicut corpus mortuum, nec anima se amplius commoveri sinit.

2256 56. Duae leges et duae cupiditates animae una, et amoris proprii altera tamdiu perdurant, quamdiu perdurat amor proprius: unde quando hic purgatus est et mortuus, uti fit per viam internam, non adsunt amplius illae duae leges et duae cupiditates, nec ulterius lapsus aliquis incurritur, nec aliquid sentitur amplius, ne quidem veniale peccatum.

2257 57. Per contemplationem acquisitam pervenitur ad statum non faciendi amplius peccata, nec mortalia nec venialia.

2258 58. Ad huiusmodi statum pervenitur non reflectendo amplius ad proprias operationes; quia defectus ex reflexione oriuntur.

2259 59. Via interna seiuncta est a confessione, a confessariis et a casibus conscientiae, a theologia et philosophia.

2260 60. Animabus provectis, quae reflexionibus mori incipiunt, et eo etiam perveniunt, ut sint mortuae, Deus confessionem aliquando efficit impossibilem et supplet ipse tanta gratia praeservante, quantam in sacramento reciperent: et ideo huiusmodi animabus non est bonum in tali casu ad sacramentum paenitentiae accedere, quia id est illis impossibile.

2261 61. Anima, cum ad mortem mysticam pervenit, non potest amplius aliud velle, quam quod Deus vult, quia non habet amplius voluntatem, et Deus illi eam abstulit.

per sé erano proibite e che sarebbero state peccato; quello di Giuditta che mentì a Oloferne [*cf. Gdt 11,5-19*]; quello di Eliseo che maledisse i bambini [*cf. 2Re 2,24*]; quello di Elia che bruciò due generali con le schiere del re Acab [*cf. 2Re 1,10-12*]. Rimane in dubbio invero, se si è trattato di una violenza operata direttamente da Dio o per mezzo invece dei demoni, come avviene in altre anime.

52. Quando simili violenze, anche impure, accadono senza oscuramento **2252**
della mente, allora l'anima può essere unita a Dio e di fatto è unita sempre più.

53. Per riconoscere nella pratica se in altre persone una qualche azione **2253**
sia stata una violenza, il criterio che io ho a questo riguardo, non sono soltanto le assicurazioni di quelle anime che assicurano di non avere affatto acconsentito alle violenze suddette o che non possono giurare che in queste hanno acconsentito, e il vedere che sono anime che progrediscono nella via interiore; ma io assumo il criterio da una certa qual luce attuale, una conoscenza umana e teologica superiore, che mi fa conoscere sicuramente con interiore certezza che quella tale azione è violenta; e sono certo che quella luce proviene da Dio, perché mi proviene unitamente alla certezza che da Dio proviene, e non mi lascia nessuna ombra di dubbio in contrario: nello stesso modo in cui talvolta avviene che Dio mentre rivela qualcosa, nello stesso tempo rende certa l'anima che è lui stesso che rivela e l'anima non può dubitare in contrario.

54. Le persone spirituali della via ordinaria troveranno se stessi nell'ora **2254**
della morte delusi e confusi, con tutte le passioni che debbono essere purificate nell'altro mondo.

55. Per questa via interiore si perviene, anche se con molta sofferenza, a **2255**
purificare e a estinguere tutte le passioni, al punto che nulla più si sente, nulla, nulla: e non si sente nessuna inquietudine, come un corpo morto, e l'anima non si lascia mai più turbare.

56. Le due leggi e le due brame, una dell'anima e l'altra dell'amor pro- **2266**
prio, durano tanto a lungo quanto perdura l'amor proprio: per cui, quando questo è stato purificato ed è morto, come avviene per la via interiore, non rimangono più quelle due leggi e quelle due brame, né si incorre più in qualche caduta, e non si sente più nulla, neppure il peccato veniale.

57. Per la contemplazione acquisita si perviene allo stato di non fare più **2257**
nessun peccato, né mortale né veniale.

58. A un simile stato si perviene non riflettendo più sulle proprie azioni: **2258**
perché i difetti nascono dalla riflessione.

59. La via interiore è disgiunta dalla confessione, dai confessori e dai casi **2259**
di coscienza, dalla teologia e dalla filosofia.

60. Alle anime progredite che iniziano a morire alle riflessioni e che per- **2260**
vengono così al punto che queste sono morte, Dio rende talvolta impossibile la confessione, e supplisce lui stesso con una grazia di preservazione tanto grande quale quella che avrebbero ricevuto nel sacramento: e così per questo genere di anime non è un bene accedere al sacramento della penitenza, perché questo è per loro impossibile.

61. L'anima, quando perviene alla morte mistica, non può più volere **2261**
null'altro se non quello che vuole Dio, perché non ha più volontà, e Dio gliela ha portata via.

2262 62. Per viam internam pervenitur ad continuum statum immobilem in pace imperturbabili.

2263 63. Per viam internam pervenitur etiam ad mortem sensuum: quin immo signum, quod quis in statu nihilitatis maneat, id est mortis mysticae, est, si sensus exteriores non repraesentent amplius res sensibiles, unde sint ac si non essent, quia non perveniunt ad faciendum, quod intellectus ad eas se applicet.

2264 64. Theologus minorem dispositionem habet quam homo rudis ad statum contemplativi: primo, quia non habet fidem adeo puram; secundo, quia non est adeo humilis; tertio, quia non adeo curat propriam salutem; quarto, quia caput refertum habet phantasmatibus, speciebus, opinionibus et speculationibus, et non potest in illum ingredi verum lumen.

2265 65. Praepositis oboediendum est in exteriore, et latitudo voti oboedientiae religiosorum tantummodo ad exterius pertingit. In interiore vero aliter res se habet, quo solus Deus et director intrant.

2266 66. Risu digna est nova quaedam doctrina in Ecclesia Dei, quod anima quoad internum gubernari debeat ab episcopo: quod si episcopus non sit capax, anima ipsum cum suo directore adeat. Novam dico doctrinam; quia nec sacra Scriptura, nec concilia, nec canones, nec bullae, nec Sancti, nec auctores eam umquam tradiderunt nec tradere possunt: quia Ecclesia non iudicat de occultis, et anima ius habet et facultatem eligendi quemcumque sibi visum fuerit.

2267 67. Dicere, quod internum manifestandum est exteriori tribunali praepositorum, et quod peccatum sit id non facere, est manifesta deceptio: quia Ecclesia non iudicat de occultis, et propriis animabus praeiudicant his deceptionibus et simulationibus.

2268 68. In mundo non est facultas nec iurisdictio ad praecipiendum, ut manifestentur epistolae directoris quoad internum animae: et ideo opus est animadvertere, quod hoc est insultus satanae.

2269 [*Censura:*] Quas quidem propositiones tamquam haereticas [*3 13-15 41-53*], suspectas [*haeresi proximas: 21 23 57 60s; haeresim sapientes: 2 4-10 12 16-19 31s 35s 55s 58*] et erroneas [*4-6 8-10 13-19 21s 24 32 35 41-53 58*], scandalosas [*6s 9-11 14-20 24s 30-52 54 58-60 63s 66*], blasphemas [*10 14s 41-53 60*], piarum aurium offensivas [*6 30 58*], temerarias [*11 14s 17-20 23s 26s 30-35 38s 41-68*], christianae disciplinae relaxativas [*10 16 21s 24s 31 35 38s 41-52 59 65s*] et eversivas [*68*] et seditiosas [*65*] respective ... damnavimus ... . Praeterea ... damnavimus omnes libros omniaque opera quocumque loco et idiomate impressa necnon omnia manuscripta eiusdem Michaëlis de Molinos.

62. Per la via interiore si perviene a uno stato continuo di immobilità nella pace imperturbabile. 2262

63. Per la via interiore si perviene anche alla morte dei sensi: anzi, il segno che qualcuno si trova nello stato di nullità, cioè della morte mistica, si ha quando i sensi esteriori non rappresentano più le cose sensibili, per cui queste sono come se non fossero, dato che non giungono a far sì che l'intelletto si applichi a esse. 2263

64. Il teologo ha una minore disposizione allo stato di contemplazione di quanto non abbia l'uomo incolto: prima di tutto perché non ha una fede tanto pura, in secondo luogo perché non è tanto umile; terzo, perché non cura tanto la propria salvezza; quarto, perché ha la testa piena di fantasie, apparenze, opinioni e speculazioni, e non può entrare in lui la vera luce. 2264

65. Ai superiori bisogna obbedire nelle cose esteriori, e l'estensione del voto di obbedienza dei religiosi raggiunge soltanto l'esterno. Le cose invece avvengono diversamente nella sfera interiore, dove soltanto Dio e il direttore spirituale possono entrare. 2265

66. Degna di riso e nuova nella chiesa di Dio è quella certa dottrina per cui l'anima per quanto riguarda l'interno debba essere guidata dal vescovo: se poi il vescovo non è idoneo, l'anima deve andare dallo stesso con il suo direttore. Dottrina nuova dico, dato che né la sacra Scrittura, né i concili, né i canoni, né le bolle, né i santi, né gli autori l'hanno mai insegnata, né possono insegnarla: perché la chiesa non giudica delle cose nascoste, e l'anima ha il diritto e la facoltà di scegliere chiunque essa ritenga opportuno. 2266

67. Dire che il foro interno deve essere manifestato al tribunale esterno dei superiori, e che è peccato non farlo, è un inganno evidente: poiché la chiesa non giudica relativamente alle cose nascoste e si fa del male alle proprie anime con questi inganni e simulazioni. 2267

68. Non c'è nessuna facoltà o giurisdizione al mondo per prescrivere che si manifestino le lettere del direttore spirituale che riguardano l'interno dell'anima: e perciò bisogna riconoscere che questo è un insulto del diavolo. 2268

[*Censura:*] Queste proposizioni quindi, come eretiche [*3 13-15 41-53*], sospette [*vicine all'eresia: 21 23 57 60s; in odore di eresia: 2 4-10 12 16-19 31s 35s 55s 58*], erronee [*4-6 8-10 13-19 21s 24 32 35 41-53 58*], scandalose [*6s 9-11 14-20 24s 30-52 54 58-60 63s 66*], blasfeme [*10 14s 41-53 60*], offensive per le orecchie pie [*6 30 58*], temerarie [*11 14s 17-20 23s 26s 30- 35 38s 41-68*], atte a dissolvere la disciplina cristiana [*10 16 21s 24s 31 35 38s 41-52 59 65s*], eversive [*68*], sediziose [*65*] rispettivamente ... condanniamo ... . Condanniamo inoltre ... tutti i libri e tutte le opere in qualunque luogo e in qualunque lingua stampate, e anche tutti i manoscritti dello stesso Miguel de Molinos. 2269

ALEXANDER VIII: 6 Oct. 1689 – 1 Febr. 1691

2281-2285: Articuli cleri Gallicani (19 Mart. 1682) irriti declarati in Const. *Inter multiplices*, 4 Aug. 1690

Soprattutto in seguito all'estensione della competenza giuridica del re sorse una contesa tra Luigi XIV, re di Francia, e il papa. Per contrapporsi al papa con maggiore autorità Luigi XIV convocò l'assemblea generale del clero (1° ott. 1681 – 29 giugno 1682). Secondo la volontà del re tutti i maestri avrebbero dovuto essere obbligati da 4 articoli ivi stabiliti (gli artt. 2-4 toccano anche l'ambito dogmatico). La Sorbonne si oppose Innocenzo XI (breve dell'11 aprile 1682) e Alessandro VIII (nella costituzione succitata resa pubblica soltanto il 31 genn. 1691) protestarono contro gli articoli. Più tardi il re consentì a rece- ▷

Articuli improbati de iuribus Romanorum Pontificum

2281 1. Beato Petro eiusque successoribus Christi vicariis ipsique Ecclesiae rerum spiritualium et ad aeternam salutem pertinentium, non autem civilium ac temporalium a Deo traditam potestatem, dicente Domino: «Regnum meum non est de hoc mundo» [*Io 18,36*], et iterum: «Reddite ergo, quae sunt Caesaris, Caesari, et quae sunt Dei, Deo» [*Lc 20,25*], ac proinde stare Apostolicum illud: «Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit; non est enim potestas nisi a Deo; quae autem sunt, a Deo ordinatae sunt; itaque qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit» [*Rm 13,1s*].

Reges ergo et principes in temporalibus nulli ecclesiasticae potestati Dei ordinatione subici, neque auctoritate clavium Ecclesiae directe vel indirecte deponi, aut illorum subditos eximi a fide atque oboedientia, ac praestito fidelitatis sacramento solvi posse: eamque sententiam publicae tranquillitati necessariam, nec minus Ecclesiae quam Imperio utilem, ut verbo Dei, Patrum traditioni et Sanctorum exemplis consonam, omnino retinendam.

2282 2. Sic inesse Apostolicae Sedi ac Petri successoribus, Christi vicariis, rerum spiritualium plenam potestatem, ut simul valeant atque immota consistant sanctae oecumenicae Synodi Constantiensis a Sede Apostolica comprobata ipsorumque Romanorum Pontificum ac totius Ecclesiae usu confirmata atque ab ecclesia Gallicana perpetua religione custodita decreta de auctoritate Conciliorum generalium, quae sessione quarta et quinta continentur, nec probari a Gallicana ecclesia, qui eorum decretorum, quasi dubiae sint auctoritatis ac minus approbata, robur infringant aut ad solum schismatis tempus Concilii dicta detorqueant.

2283 3. Hinc Apostolicae potestatis usum moderandum per canones Spiritu Dei conditos et totius mundi reverentia consecratos; valere etiam regulas, mores et instituta a regno et ecclesia Gallicana recepta, patrumque terminos manere inconcussos, atque id pertinere ad amplitudinem Apostolicae Sedis, ut statuta et consuetudines tantae Sedis et ecclesiarum consensione firmatae propriam stabilitatem obtineant.

ALESSANDRO VIII: 6 ott. 1689 – 1° febbr. 1691

2281-2285: Articoli del clero gallicano (19 marzo 1682) dichiarati invalidi nella costituzione *Inter multiplices*, 4 agosto 1690

dere dagli articoli e scrisse una lettera di ritrattazione (14 sett. 1693) (Cf. CollLac 1, 811-846, particolarmente nn. XI XIVs.). La costituzione di Alessandro VIII non infligge agli articoli una censura teologica, però, allorché il Sinodo di Pistoia accolse gli articoli gallicani, nella costituzione *Auctorem fidei* Pio VI li giudicò temerari, scandalosi e nocivi alla sede apostolica (*2700) – *Ed.*: CollLac 1, 831d-832b; nella bolla (BullTau 20, 67b-70b) non c'è il testo degli articoli.

Articoli gallicani sui diritti dei papi

1. Al beato Pietro e ai suoi successori vicari di Cristo, e alla stessa chiesa, 2281
è stato trasmesso da Dio il potere sulle cose spirituali che si riferiscono alla salvezza eterna e non invece quello sulle cose civili e temporali; dice infatti il Signore: «Il mio regno non è di questo mondo» [*Gv 18,36*], e ancora: «Rendete dunque a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio» [*Lc 20,25*], come anche resta valido quel detto apostolico: «Ogni anima stia sottomessa alle autorità superiori; poiché non c'è autorità se non da Dio; quelle poi che esistono sono stabilite da Dio; quindi chi si oppone all'autorità, si oppone all'ordine stabilito da Dio» [*Rm 13,1s*].

I re e i principi dunque nelle cose temporali non possono essere sottoposti, secondo l'ordine stabilito da Dio, a nessuna potestà ecclesiastica, e non possono essere deposti direttamente o indirettamente in forza dell'autorità delle chiavi della chiesa, o i loro sudditi non possono essere esentati dalla fede e dall'obbedienza o sciolti dal giuramento prestato di fedeltà: e questa sentenza, necessaria per il pubblico bene, utile non meno alla chiesa che all'impero, deve essere ritenuta come conforme alla parola di Dio, alla tradizione dei padri e agli esempi dei santi.

2. Alla sede apostolica e ai successori di Pietro, i vicari di Cristo, la piena 2282
potestà sulle cose spirituali appartiene in modo tale che abbiano insieme valore e rimangano saldi quei decreti del santo sinodo ecumenico di Costanza, approvati dalla sede apostolica e confermati dall'uso degli stessi romani pontefici e di tutta la chiesa, e dalla chiesa gallicana custoditi con ininterrotta pietà, in ordine all'autorità dei concili generali, che sono inclusi nella quarta e nella quinta sessione; e non sono approvati dalla chiesa gallicana quelli che di quei decreti, quasi siano di dubbia autorità e meno approvati, indeboliscano la forza, o restringano le dichiarazioni del concilio al solo tempo dello scisma.

3. Per questo, l'uso della potestà apostolica deve essere moderato dai ca- 2283
noni stabiliti con lo Spirito di Dio e consacrati dalla venerazione di tutto il mondo; e hanno valore anche le regole, i costumi e le istituzioni ammessi dal regno e dalla chiesa gallicana, e restano fermi i limiti dei padri, e questo appartiene alla grandezza della sede apostolica, che gli statuti e le consuetudini, confermati dal consenso di una sede così grande e delle chiese, mantengano la propria stabilità.

2284 4. In fidei quoque quaestionibus praecipuas Summi Pontificis esse partes, eiusque decreta ad omnes et singulas ecclesias pertinere, nec tamen irreformabile esse iudicium nisi Ecclesiae consensus accesserit.

2285 [*Sententia iudicialis* Bullae:] Omnia et singula, quae tam quoad extensionem iuris regaliae, quam quoad declarationem de potestate ecclesiastica ac quattuor in ea contentas propositiones in supradictis Comitiis Cleri Gallicani anno 1682 habitis acta et gesta fuerunt, cum omnibus et singulis mandatis, arrestis, confirmationibus, declarationibus, epistolis, edictis et decretis a quibusvis personis sive ecclesiasticis sive laicis, quomodolibet qualificatis, quavis auctoritate et potestate, etiam individuam expressionem requirente, fungentibus, editis seu publicatis ... ipso iure nulla, irrita, invalida, inania, viribusque et effectu penitus et omnino vacua ab ipso initio fuisse et esse ac perpetuo fore, neminemque ad illorum seu cuiuslibet eorum, etiamsi iuramento vallata sint, observantiam teneri ... tenore praesentium declaramus.

2290-2292: Decr. S. Officii, 24 Aug. 1690

La prop. 1 fu dedotta da tesi del Collegio gesuita di Pont-á-Mousson (nella Champagne), che furono difese in un atto pubblico il 14 genn. 1689. L'università della Compagnia di Gesù di quella città proibì immediatamente la proposizione. L'occasione della condanna della seconda proposizione fu una tesi di F. Musnier SJ, esposta nel collegio di Digione ▷

Errores de bonitate actus et de peccato philosophico

2290 1. Bonitas obiectiva consistit in convenientia obiecti cum natura rationali: formalis vero in conformitate actus cum regula morum. Ad hoc sufficit, ut actus moralis tendat in finem ultimum interpretative. Hunc homo non tenetur amare neque in principio neque in decursu vitae suae moralis.

2291 2. Peccatum philosophicum seu morale est actus humanus disconveniens naturae rationali et rectae rationi; theologicum vero et mortale est transgressio libera divinae legis. Philosophicum, quamtumvis grave, in illo, qui Deum vel ignorat vel de Deo actu non cogitat, est grave peccatum, sed non est offensa Dei, neque peccatum mortale dissolvens amicitiam Dei, neque aeterna poena dignum.

2292 [*Censura:*] *Propos. 1:* haeretica. – *2:* scandalosa, temeraria, piarum aurium offensiva et erronea.

2301-2332: Decr. S. Officii, 7 Dec. 1690

Dopo la condanna del «lassismo» (*2021-2065 2101-2167) avversari dei giansenisti raccolsero, soprattutto da tesi e opere di teologi che insegnavano in Belgio, più di duecento proposizioni condannabili e sotto pressione del re Carlo II di Spagna le consegnarono al S. Uffizio. L'esame, iniziato a Roma nel 1682, fu portato a termine nel luglio del 1686. ▷

4. Anche nelle questioni di fede le funzioni del sommo pontefice sono privilegiate, e i suoi decreti riguardano tutte e singole le chiese, e tuttavia il giudizio non è irreformabile, se non si aggiunge il consenso della chiesa. 2284

[*Sentenza giudiziaria* della bolla:] Tutte e singole le cose che, sia riguardo all'estensione del diritto regio, sia riguardo alla dichiarazione relativa alla potestà ecclesiastica e le quattro proposizioni in essa contenute, sono state eseguite e compiute nei suddetti comizi del clero gallicano che si sono svolti nell'anno 1682, con tutti e singoli gli ordini, confische, convalide, dichiarazioni, lettere, editti e decreti divulgati e pubblicati da qualsivoglia persona, sia ecclesiastica che laica, comunque qualificata, esercitante una qualsiasi autorità e potestà, comportante anche una espressione individuale, ... dichiariamo, in base al presente ⟨scritto⟩, che ... in forza del diritto stesso, sono state e sono fin dall'inizio e saranno in perpetuo nulle, inefficaci, invalide, senza fondamento, prive di forza e di effetto, completamente e totalmente vane, e che nessuno è tenuto all'osservanza di queste o di qualcuna di loro, anche se sono state avvallate con giuramento. 2285

2290-2292: Decreto del S. Uffizio, 24 agosto 1690

nel giugno 1686 Non era intesa nel senso in cui la compresero gli accusatori giansenisti. Per il significato e le condizioni storiche del decreto cf. H. Beylard, *Le Péché philosophique Quelques précisions historiques et doctrinales*, in NvRTh 62(1935) 591-616 673-698. – *Ed.*: DuPlA 3/II, 365ab / Viva 3, 3 / BullTau 20, 77ab.

Errori sulla bontà dell'atto e sul peccato filosofico

1. La bontà oggettiva consiste nella corrispondenza dell'oggetto con la natura razionale: quella formale invece nella conformità dell'atto con la norma morale. Per questo è sufficiente che l'atto morale tenda intenzionalmente al fine ultimo. L'uomo non è tenuto ad amare questo né all'inizio né durante lo svolgimento della sua vita morale. 2290

2. Il peccato filosofico o morale è l'atto umano non concordante con la natura razionale e con la retta ragione; quello teologico e mortale invece è la libera trasgressione della legge divina. Il ⟨peccato⟩ filosofico, grave quanto si voglia, per il fatto che ignora Dio o non pensa a Dio nell'azione, è un peccato grave, ma non è una offesa a Dio, e neppure un peccato mortale che distrugge l'amicizia di Dio, e non è degno della pena eterna. 2291

[*Censura:*] Proposizione 1: eretica. – 2: scandalosa, temeraria, offensiva per le orecchie pie ed erronea. 2292

2301-2332: Decreto del S. Uffizio, 7 dic. 1690

L'emanazione del decreto fu differita di quattro anni forse per facilitare una riconciliazione nella contesa sorta nel 1682 circa gli articoli gallicani (cf. *2281°). – *Ed.*: BullTau 20, 159a-160a / DuPlA 3/II, 371b-373a / Viva 3, 4-6.

Errores Iansenistarum

2301 1. In statu naturae lapsae ad peccatum *mortale* [formale] et demeritum sufficit illa libertas, qua voluntarium ac liberum fuit in causa sua, peccato originali et voluntate Adami peccantis.[1]

2302 2. Tametsi detur ignorantia invincibilis iuris naturae, haec in statu naturae lapsae operantem ex ipsa non excusat a peccato *formali* [materiali].[1]

2303 3. Non licet sequi opinionem [probabilem] vel inter probabiles probabilissimam.[1]

2304 4. Christus dedit semetipsum pro nobis oblationem Deo, non pro solis electis, sed pro omnibus et solis fidelibus.[1]

2305 5. Pagani, Iudaei, haeretici aliique huius generis nullum omnino accipiunt a Iesu Christo influxum: adeoque hinc recte inferes, in illis esse voluntatem nudam et inermem sine omni gratia sufficienti.[1]

2306 6. Gratia sufficiens statui nostro non tam utilis, quam perniciosa est, sic, ut proinde merito possimus petere: A gratia sufficienti libera nos, Domine.[1]

2307 7. Omnis humana actio deliberata est Dei dilectio vel mundi: si Dei, caritas Patris est; si mundi, concupiscentia carnis, hoc est, mala est.[1]

2308 8. Necesse est, infidelem in omni opere peccare.[1]

2309 9. Revera peccat, qui odio habet peccatum mere ob eius turpitudinem et disconvenientiam cum natura, sine ullo ad Deum offensum respectu.[1]

2310 10. Intentio, qua quis detestatur malum et prosequitur bonum mere, ut caelestem obtineat gloriam, non est recta nec Deo placens.[1]

2311 11. Omne, quod non est ex fide christiana supernaturali, quae per dilectionem operatur, peccatum est.[1]

2312 12. Quando in magnis peccatoribus deficit omnis amor, deficit etiam fides: et etiamsi videantur credere, non est fides divina, sed humana.[1]

***2301** [1] Tesi di Lovanio, 26 giugno 1676 (Francesco van Vianen); 7 e 8 luglio 1680 (Giovanni Lacman); 13 ott. 1665 e 4 giugno 1680 (Gerardo van Werm); Gommarus Huygens, *Compendium theologiae, i.e. theses ex Summa D. Thomae hebdomadatim defensae ab a. 1672-1684* (Lovanio 1684?); è un principio già presente in Giansenio, *Augustinus* 2: *De statu naturae lapsae*, II, 2-6.

***2302** [1] Tesi di Lovanio, 4 febbr 1641 e 28 genn. 1649 (Giovanni Sinnich o Sinnigh, da molti considerato «padre del tuziorismo»); 22 nov. 1651 (Libertus Fromont o Froidmont, editore delle opere di Giansenio); 23 ott. 1665 (van Vianen); 12 e 13 luglio 1672 (Macarius Havermans OPraem, *Tyrocinium christiane moralis* (Anversa [1]1674; [2]1675), tract 1, c. 8, § 13, n. 112, nell'ed del 1674 p. 262; tesi di Anversa, 13 e 14 luglio 1671 (Giovanni Witte). Cf. Sinnich, *Saul Exrex* (Lovanio [1]1662; [2]1665) I 96, §§ 359-361; 97, § 362 all'inizio; 101, § 380; Anonimo, *Vindiciae decalogicae desumptae ex Saule Ex-Rege Joh. Sinnichii* .. (Lovanio 1672) 9, e l'appendice all'opera: Matteo van Vianen, *Iuris naturalis ignorantiae notitia*, 2.

***2303** [1] Cf. Sinnich, *Saul Exrex*, I, 95, § 357 (nell'ed. del 1665: vol. 1, 363b). In questa proposizione le parole un po' diverse dell'autore designano il principio dell'assoluto tuziorismo.

***2304** [1] Tesi di Lovanio, 14 agosto 1651 (Chrétien Lupus o Christian De Wulf OESA)

Errori dei giansenisti

1. Nello stato della natura decaduta, per il peccato *mortale* [formale] e per il demerito è sufficiente quella libertà per la quale fu volontario e libero nella sua causa, il peccato originale cioè e la volontà di Adamo che peccava.[1] 2301

2. Anche se è data una invincibile ignoranza del diritto naturale, questa, nello stato di natura decaduta, non giustifica dal peccato *formale* [materiale] colui che opera in base ad essa.[1] 2302

3. Non è lecito seguire l'opinione [probabile], o la più probabile fra quelle probabili.[1] 2303

4. Cristo ha dato se stesso in oblazione al Padre per noi, non solo per gli eletti, ma per tutti i credenti e solo per loro.[1] 2304

5. Pagani, Giudei, eretici e altri di questo genere non ricevono assolutamente nessun influsso da Gesù Cristo: si deduce quindi rettamente da questo che in loro c'è la nuda e inerme volontà, senza nessuna grazia sufficiente.[1] 2305

6. La grazia sufficiente, per il nostro stato, non è poi tanto utile, quanto piuttosto dannosa, al punto che dunque noi possiamo meritatamente chiedere: Dalla grazia sufficiente, liberaci o Signore.[1] 2306

7. Ogni azione umana deliberata è amore di Dio o amore del mondo: se è di Dio, è amore del Padre; se è del mondo, è concupiscenza della carne, cioè cosa cattiva.[1] 2307

8. Il non credente in ogni azione pecca necessariamente.[1] 2308

9. Commette veramente peccato colui che ha in odio il peccato soltanto per la sua turpitudine e per la discordanza con la natura, senza nessuna considerazione per Dio offeso.[1] 2309

10. L'intenzione con la quale si detesta il male e si persegue il bene soltanto per ottenere la gloria celeste, non è retta e non piace a Dio.[1] 2310

11. Tutto ciò che non proviene dalla fede cristiana soprannaturale che opera per l'amore, è peccato.[1] 2311

12. Quando nei grandi peccatori manca ogni amore, manca anche la fede: e anche se sembrano credere, questa non è fede divina, ma umana.[1] 2312

***2305** [1] Ib. (Lupus).

***2306** [1] Tesi di Lovanio, 14 agosto 1651 (Lupus; solo quanto al senso); 19 agosto 1652 (Sinnich); 3 luglio 1676 (Huygens); tesi del Seminario di Malines, 4 aprile 1675 (Lorenzo Neesen).

***2307** [1] Tesi di Lovanio, 4 aprile 1661 (Sinnich); 9 luglio 1668 (Andrea Laurent); 14 sett 1669 (Francesco van Vianen); tesi di Anversa, 10 maggio 1675 (Havermans). Una base per questa proposizione è offerta da Giansenio, *Augustinus*, 2: *De statu naturae lapsae*, III, 19.

***2308** [1] Tesi di Lovanio, come sopra (Froidmont, Sinnich, Laurent, Vianen). Cf. Sinnich, *Saul Exrex*, I, 96, § 358; 100, § 374.

***2309** [1] Tesi di Lovanio, 23 maggio 1653 (Froidmont); Tesi di Lovanio come al *2307 (Sinnich, Laurent, Vianen); Havermans, *Tyrocinium*, tract. 2, c. 4, § 2, n. 41: seconda intenzione.

***2310** [1] Tesi di Lovanio, come al *2307 (Sinnich, Laurent, Vianen); Havermans, Tyrocinium, ib. n. 44s: quinta intenzione

***2311** [1] Tesi di Lovanio, 4 dic. 1652 (Froidmont); tesi di Lovanio, come al *2307 (Sinnich, Laurent, Vianen).

***2312** [1] Tesi di Anversa, 9 maggio 1675 (Havermans); tesi di Lovanio, 25 giugno 1676 (Vianen).

2313 13. Quisquis etiam aeternae mercedis intuitu Deo famulatur, caritate si caruerit, vitio non caret, quoties intuitu licet beatitudinis operatur.[1]

2314 14. Timor gehennae non est supernaturalis.[1]

2315 15. Attritio, quae gehennae et poenarum, metu concipitur, sine dilectione benevolentiae Dei propter se, non est bonus motus ac supernaturalis.[1]

2316 16. Ordinem praemittendi satisfactionem absolutioni induxit non politia aut institutio Ecclesiae, sed ipsa Christi lex et praescriptio, natura rei id ipsum quodammodo dictante.[1]

2317 17. Per illam praxim mox absolvendi ordo paenitentiae est inversus.[1]

2318 18. Consuetudo moderna quoad administrationem sacramenti paenitentiae, etiamsi eam plurimorum hominum sustentet auctoritas et multi temporis diuturnitas confirmet, nihilominus ab Ecclesia non habetur pro usu sed abusu.[1]

2319 19. Homo debet agere tota vita paenitentiam pro peccato originali.[1]

2320 20. Confessiones apud religiosos factae pleraeque vel sacrilegae sunt vel invalidae.[1]

2321 21. Parochianus potest suspicari de mendicantibus, qui eleemosynis communibus vivunt, de imponenda nimis levi et incongrua paenitentia seu satisfactione ob quaestum seu lucrum subsidii temporalis.[1]

2322 22. Sacrilegi sunt iudicandi, qui ius ad communionem percipiendam praetendunt, antequam condignam de delictis suis paenitentiam egerint.[1]

2323 23. Similiter arcendi sunt a sacra communione, quibus nondum inest amor Dei purissimus et omnis mixtionis expers.[1]

2324 24. Oblatio in templo, quae fiebat a beata Virgine Maria in die purificationis suae per duos pullos columbarum, unum in holocaustum et alterum pro

*2313 [1] Tesi di Lovanio, 12 giugno 1676 (Vianen)

*2314 [1] Lupus, *Dissertatio dogmatica de germano ac avito sensu sanctorum Patrum, universae semper Ecclesiae ac sacrosanctae praesertim Tridentinae Synodi circa christianam contritionem et attritionem*, 15 (*Opera omnia* 11; nell'ed. di Venezia del 1729: p 236b), tesi di Lovanio, 26 sett. 1670 (Vianen).

*2315 [1] Cf. Havermans, *Defensio brevis Tyrocinii moralis theologiae* (Colonia 1676) 4, § 1 (pp. 296ss); tesi di Lovanio dell'anno 1653 (van Werm); 26 sett 1670 (Vianen); accenno in Lupus, l.c al *2314, 17 (p. 241a).

*2316 [1] Cf Antoine Arnauld, *De la fréquente communion* (Parigi [2]1643), p. 2, c. 8, ma solo secondo il senso, ciò che vale anche per gli altri passi di Arnauld; la tendenza è comunque evidente; idem, *La traditon de l'Église sur le sujet de la pénitence et de la communion* (Parigi [4]1653), una difesa dell'opera succitata: cf. la prefazione p. 90ss; Huygens, *Methodus remittendi et retinendi peccata* (Lovanio 1674), q. 3, dub. 3 (solo implicitamente); *Canones paenitentiales a S. Carolo Borromaeo ex antiquis Paenitentialibus collecti* (Gand 1672) 173s; Egidio de Gabrielis TOF, *Specimina moralis christianae et moralis diabolicae* (Bruxelles 1675;

13. Chiunque serve Dio anche in considerazione del premio eterno, se è stato privo di carità, non è privo di vizio, tutte le volte che opera anche in considerazione della beatitudine .[1] 2313

14. Il timore della Geenna non è soprannaturale.[1] 2314

15. L'attrizione che è suscitata dalla paura della Geenna e delle pene, senza amore della benevolenza di Dio per se stessa, non è un sentimento buono e soprannaturale.[1] 2315

16. Non è stato il governo o la disciplina della chiesa a introdurre la disposizione di premettere la soddisfazione all'assoluzione, ma la stessa legge e prescrizione di Cristo, esigendolo, in un certo qual modo, la natura della cosa.[1] 2316

17. In seguito alla prassi di assolvere subito, l'ordinamento della penitenza è stato sovvertito.[1] 2317

18. La consuetudine moderna in ordine all'amministrazione del sacramento della penitenza, anche se la sostiene l'autorità di moltissimi uomini e la conferma la lunga durata nel tempo, tuttavia dalla chiesa non è considerata un uso, ma un abuso.[1] 2318

19. L'uomo deve fare penitenza per tutta la vita per il peccato originale.[1] 2319

20. Le confessioni fatte presso i religiosi, il più delle volte sono sacrileghe o invalide.[1] 2320

21. Un parrocchiano può avere il sospetto, riguardo ai religiosi mendicanti che vivono di elemosine pubbliche, che una penitenza o soddisfazione troppo lieve o incongrua venga imposta in cambio del vantaggio o del profitto di aiuto temporale.[1] 2321

22. Debbono essere giudicati sacrileghi quelli che pretendono il diritto di ricevere la comunione prima di aver fatto una degna penitenza delle loro colpe.[1] 2322

23. Similmente debbono essere allontanati dalla santa comunione quelli in cui non c'è ancora l'amore di Dio purissimo e libero da ogni commistione. 2323

24. L'offerta nel Tempio che è stata fatta dalla beata Vergine Maria nel giorno della sua purificazione con due piccole colombe, una per l'olocauso e l'altra per il peccato, testimonia in modo sufficiente che essa abbisognava di 2324

un'opera che combatte l'attrizionismo e che a motivo del suo severo baianismo e giansenismo il 27 sett. 1676 fu messa all'Indice; l'ed. riveduta con il titolo *Essais de la théologie morale* [Roma 1680] fu pure proibita il 2 sett. 1683; ib. p. 129 Egidio nega di aver insegnato le prop. 16-18 in senso assoluto).

*2317 [1] Cf. Arnauld, *De la fréquente communion*, p. 2, c. 11; Gabrielis, l.c. al *2316, p 2, § 42 (p. 154s).

*2318 [1] Cf. Arnauld, *De la fréquente communion*, prefazione; p. 2, c. 18 e 19; Gabrielis, l.c al *2317, ib.

*2319 [1] Dal Catechismo di Gand più tardi proibito.

*2321 [1] Bonaventura de La Bassée OFMCap (prima aveva il nome di Ludovico Le Pippre), *Theophilus parochialis* (pubbl. senza nome, Anversa 1635), p. 3, a. 26, e altri passi.

*2322 [1] Cf. Arnauld, *De la fréquente communion*, prefazione; p. 1, c. 4; p. 2, c. 13; lo scopo di tutto il libro è espresso in questa proposizione e nella seguente; Gabrielis, l.c. al *2316, p. 2, § 20.

*2323 [1] Cf. Arnauld, l.c al *2322, p. 1, c. 40; p. 3, c 6 e 9; Gabrielis, l.c. al *2322, ib.

peccatis, sufficienter testatur, quod indiguerit purificatione, et quod filius, qui offerebatur, etiam macula matris maculatus esset, secundum verba legis.[1]

2325 25. Dei Patris [sedentis] simulacrum nefas est christiano in templo collocare.[1]

2326 26. Laus, quae defertur Mariae ut Mariae, vana est.[1]

2327 27. Valuit aliquando baptismus sub hac forma collatus: «In nomine Patris, etc.», praetermissis illis: «Ego te baptizo».[1]

2328 28. Valet baptismus collatus a ministro, qui omnem ritum externum formamque baptizandi observat, intus vero in corde suo apud se resolvit: Non intendo, quod facit Ecclesia.[1]

2329 29. Futilis et toties convulsa est assertio de Pontificis Romani supra Concilium oecumenicum auctoritate atque in fidei quaestionibus decernendis infallibilitate.[1]

2330 30. Ubi quis invenerit doctrinam in Augustino clare fundatam, illam absolute potest tenere et docere, non respiciendo ad ullam Pontificis Bullam.[1]

2331 31. Bulla Urbani VIII *In eminenti* est subreptitia.[1]

2332 [*Censura: Damnatae et prohibitae tamquam*] temerariae, scandalosae, male sonantes, iniuriosae, haeresi proximae, haeresim sapientes, erroneae, schismaticae, et haereticae respective.

INNOCENTIUS XII: 12 Iul. 1691 – 27 Sept. 1700

2340: Resp. S. Officii ad Missionarios Capucc., 23 Iul. 1698

De matrimonio ut contractu et sacramento

2340 *Qu.*: An matrimonium inter apostatas a fide, et antea rite baptizatos, post apostasiam, publice more gentilium vel Mahumetanorum initum, sit vere matrimonium et sacramentum.

***2324** [1] Cf *Inwendighe oeffeningen, om in den gheest te sterven*, pubbl. senza nome da un prete dell'Oratorio (Bruxelles 1657); esso è semplicemente una traduzione dell'opera *Pratique intérieure pour mourir en esprit* (Parigi 1654): esercizio del quinto giorno; nel testo originale fiammingo Maria non viene nominata (fu aggiunta dal redattore della proposizione), e perciò le parole dell'autore valgono per le madri ebree in genere; tuttavia esse offersero occasione al sospetto che l'autore volesse insinuare la prop. 73 di Baio (*1973).

***2325** [1] Cf Giovanni Hessels (amico di Michele Baio), *Brevis et catholica decalogi explicatio* (Lovanio 1567), c. 64s; egli si richiama al sinodo di Elvira (= Granada) intorno all'anno 300, can. 36, e ad Agostino, *De fide et symbolo*, 7.

***2326** [1] Adam Widenfeld, *Monita salutaria Beatae Mariae Virginis ad cultores suos indiscretos* (Gand 1673; tradotto da G. Gerberon, l'insigne baiano: Lilla 1674; messo all'Indice, «finché non venisse corretto»); *Inwendighe oeffeningen* ... (cf *2324).

***2327** [1] Tesi di Lovanio, 21 aprile 1677 (Francesco Farvacques OESA).

***2328** [1] Tesi di Lovanio dell'anno 1678 (Farvacques); cf. idem, *Opusculum, in quo de sacramentis Novae Legis generatim agitur* (Liegi 1680), in cui egli sviluppa un si-

purificazione, e che il figlio che veniva offerto, secondo le parole della legge, era macchiato anche della macchia della madre.[1]

25. Non è lecito per un cristiano collocare in chiesa una immagine di Dio Padre [seduto].[1] 2325

26. La lode che si porta a Maria in quanto Maria, è vana.[1] 2326

27. Un tempo era valido il battesimo dato con questa formula: «Nel nome del Padre, ecc.», tralasciando: «Io ti battezzo».[1] 2327

28. È valido il battesimo dato dal ministro che osserva tutto il rito esteriore e la formula del battesimo, anche se nell'intimo del suo cuore afferma a se stesso: «Non intendo (fare) quello che fa la chiesa».[1] 2328

29. Vana e ripetutamente contraddetta è l'affermazione relativa all'autorità del pontefice romano sul concilio ecumenico e quella sull'infallibilità nel decidere le questioni di fede.[1] 2329

30. Quando si trova una dottrina chiaramente fondata in Agostino, la si può tenere per ferma e insegnare in modo assoluto, senza darsi pensiero di nessuna bolla del pontefice.[1] 2330

31. La bolla di Urbano VIII *In eminenti* è stata ottenuta con l'inganno.[1] 2331

[*Censura: Sono condannate e proibite in quanto*] rispettivamente temerarie, scandalose, risuonanti male, ingiuriose, prossime all'eresia, in odore di eresia, erronee, scismatiche ed eretiche. 2332

INNOCENZO XII: 12 luglio 1691 – 27 sett. 1700

2340: Risposta del S. Uffizio a missionari cappuccini, 23 luglio 1698

Ed.: CdICF 4, 40 (n. 761) / CollPF[2] 1, 84s (n. 243).

Il matrimonio come contratto e sacramento

Domanda: È vero matrimonio e sacramento, un matrimonio pubblicamente concluso dopo l'apostasia, secondo il costume dei pagani o dei maomettani, da apostati dalla fede antecedentemente battezzati in modo regolare? 2340

---

stema chiamato «giuridismo esterno» o «estrinsecismo giuridico». Una concezione simile sosteneva Giovanni M. Scribonius OMin, *Panthalitia, seu Summa totius veritatis theologicae* (Parigi 1620), disp 1 de sacramentis, q. 6 e 7

***2329** [1] Si allude a una tesi di Lovanio del 3 nov. 1685 (Giovanni Opstraet?).

***2330** [1] Tesi di Anversa, 8 marzo 1677 (Havermans); Havermans rispose con la sua *Defensio* . . (cf. *2315) 1, § 5 (p. 112ss).

***2331** [1] Tesi di Lovanio, 19 ott. 1678 Nella bolla *In eminenti ecclesiae*, emanata il 6 marzo 1642 (1641 secondo la datazione curiale) e resa pubblica il 19 giugno 1643 (BullTau 15, 92b-102b / BullCocq 6/II, 270b-276b) vengono confermate e dettagliatamente ripetute le costituzioni di Pio V *Ex omnibus afflictionibus* (*1901-1980) e di Gregorio XIII *Provisionis nostrae* (29 genn 1580) contro Baio; vengono riportati anche i decreti del S. Uffizio del 1° dic 1611 e del 22 maggio 1625, per i quali tutte le opere che trattano degli aiuti della grazia debbono venir sottoposte alla censura romana e vengono proibite alcune opere pubblicate contro questo divieto.

Resp.: Si adsit pactum dissolubilitatis, non esse matrimonium neque sacramentum; si vero non adsit. esse matrimonium et sacramentum.

2351-2374: Breve *Cum alias ad apostolatus*, 12 Mart. 1699

A motivo della diffusione del quietismo mediante Jeanne Marie Bouvier de la Motte-Guyon («M.me Guyon», 1648-1717) alcuni prelati si radunarono nel seminario di St. Sulpice a Issy. Negli incontri (dal luglio 1694 fino al marzo 1695) furono elaborati 34 articoli sulla dottrina cattolica della contemplazione e del puro amore. Jacques-Bénigne Bossuet. vescovo di Meaux, uno dei partecipanti, pubblicò e commentò questi articoli nella sua *Instruction sur les états d'oraison* (1697). François de Salignac Fénelon, arcivescovo di Cambrai, legato da amicizia a M.me Guyon, difendeva il quietismo moderato. Con la pubblicazione della sua *Explication des Maximes des Saints sur la vie intérieur* (Parigi. febbr. 1697) egli prevenne il libro del vescovo di Meaux. La dichiarazione del 6 agosto 1697 da ▷

Errores Francisci de Fénelon de amore erga Deum

2351 1. Datur habitualis status amoris Dei, qui est caritas pura et sine ulla admixtione motivi proprii interesse. Neque timor poenarum, neque desiderium remunerationum habent amplius in eo partem. Non amatur amplius Deus propter meritum, neque propter perfectionem, neque propter felicitatem in eo amando inveniendam.[1]

2352 2. In statu vitae contemplativae sive unitivae amittitur omne motivum interessatum timoris et spei.[1]

2353 3. Id, quod est essentiale in directione animae, est non aliud facere, quam sequi pedetentim gratiam cum infinita patientia, praecautione et subtilitate. Oportet se intra hos limites continere, ut sinatur Deus agere, et numquam ad purum amorem ducere, nisi quando Deus per unctionem interiorem incipit aperire cor huic verbo, quod adeo durum est animabus adhuc sibimet affixis, et adeo potest illas scandalizare aut in perturbationem conicere.[1]

2354 4. In statu sanctae indifferentiae anima non habet amplius desideria voluntaria et deliberata propter suum interesse, exceptis iis occasionibus, in quibus toti suae gratiae fideliter non cooperatur.[1]

2355 5. In eodem statu sanctae indifferentiae nihil nobis, omnia Deo volumus. Nihil volumus, ut simus perfecti et beati propter interesse proprium; sed omnem perfectionem ac beatitudinem volumus, in quantum Deo placet efficere, ut velimus res istas impressione suae gratiae.[1]

*2351 [1] Cf. la [previa] *Explication des Maximes des Saints sur la vie intérieure*, n. 5, ed. originale del 1697: p. 10s (= p. 125s dell'ed. critica di Albert Cherels [Parigi 1911]: p. 118-130).
*2352 [1] Art. 2, p 24; cf. p. 23 (Ch. 135).

Risposta: Se c'è il patto di dissolubilità, non è matrimonio e neppure sacramento; se invece questo non c'è, è matrimonio e sacramento.

2351-2374: Breve *Cum alias ad apostolatus*, 12 marzo 1699

parte di alcuni vescovi rafforzò la posizione a sfavore di Fénelon. La disputa fu conclusa solo con il breve di Innocenzo XII. In un suo proprio editto, il *Mandement* del 9 aprile 1699, Fénelon comunicò ai suoi diocesani di essersi sottomesso alla decisione del papa. Nel breve la censura delle proposizioni avviene solo in modo generale. La censura dei consultori romani relativa alle singole proposizioni viene riportata al *2374 [tra parentesi quadre] secondo N. Terzago, l.c. sotto, 166ss.
Ed.: DuPlA 3/II, 402-406 / N. Terzago, *Theologia historico-mystica* (Venezia 1764) 26b-27a / BullTau 20, 870b-872b / BullLux 10, 219b-220a / Viva 1, 562s / Guibert n. 499-504. Il testo francese originale dei passi è riportato in DuPlA e Guibert.

Errori di François de Fénelon sull'amore verso Dio

1. C'è uno stato abituale di amore verso Dio che è pura carità, senza nessuna mescolanza con il movente del proprio interesse. Non hanno più parte in esso né il timore delle pene, né il desiderio della rimunerazione. Non si ama più Dio per il merito, neppure per la perfezione, e nemmeno per la felicità che si prova nell'amarlo.[1] 2351

2. Nello stato di vita contemplativa o unitiva, viene meno ogni motivo interessato di timore e di speranza.[1] 2352

3. Ciò che è essenziale nella direzione dell'anima, è il non fare altro che seguire passo passo la grazia, con una infinita pazienza, cautela e finezza. Bisogna rinchiudere se stessi dentro questi confini, per lasciare agire Dio, e non condurre mai al puro amore, se non quando Dio con l'unzione interiore comincia ad aprire il cuore a questa parola che è davvero dura per le anime ancora attaccate e se stesse. ed è in grado davvero di scandalizzarle o di precipitarle nel turbamento.[1] 2353

4. Nello stato di santa indifferenza, l'anima non ha più desideri volontari e deliberati in vista del proprio interesse, escluse quelle occasioni nelle quali non coopera fedelmente con tutta la sua grazia.[1] 2354

5. Nel medesimo stato di santa indifferenza, non vogliamo nulla per noi, ma tutto per Dio. Non vogliamo nulla per essere perfetti e beati in vista del nostro personale vantaggio; ma vogliamo ogni perfezione e beatitudine per il fatto che a Dio piace far sì che noi vogliamo queste cose per l'impulso della sua grazia.[1] 2355

*2353 [1] Art 3, p. 53s (Ch. 142)
*2354 [1] Art. 5, p. 50 (Ch 154)
*2355 [1] Ib., p 52 (Ch. 156)

2356 6. In hoc sanctae indifferentiae statu nolumus amplius salutem ut salutem propriam, ut liberationem aeternam, ut mercedem nostrorum meritorum, ut nostrum interesse omnium maximum; sed eam volumus voluntate plena, ut gloriam et beneplacitum Dei, ut rem, quam ipse vult, et quam nos vult velle propter ipsum.[1]

2357 7. Derelictio non est nisi abnegatio seu sui ipsius renuntiatio, quam Iesus Christus a nobis in Evangelio requirit, postquam externa omnia reliquerimus. Ista nostri ipsorum abnegatio non est nisi quoad interesse proprium. ... Extremae probationes, in quibus haec abnegatio seu sui ipsius derelictio exerceri debet, sunt tentationes, quibus Deus aemulator vult purgare amorem, nullum ei ostendendo perfugium neque ullam spem quoad suum interesse proprium, etiam aeternum.[1]

2358 8. Omnia sacrificia, quae fieri solent ab animabus quam maxime disinteressatis circa earum aeternam beatitudinem, sunt condicionalia. ... Sed hoc sacrificium non potest esse absolutum in statu ordinario. In uno extremarum probationum casu hoc sacrificium fit aliquo modo absolutum.[1]

2359 9. In extremis probationibus potest animae invincibiliter persuasum esse persuasione reflexa, et quae non est intimus conscientiae fundus, se iuste reprobatam esse a Deo.[1]

2360 10. Tunc anima divisa a semetipsa exspirat cum Christo in cruce, dicens: «Deus, Deus meus, ut quid dereliquisti me?» [*Mt 27,46*]. In hac involuntaria impressione desperationis conficit sacrificium absolutum sui interesse proprii quoad aeternitatem.[1]

2361 11. In hoc statu anima amittit omnem spem sui proprii interesse; sed numquam amittit in parte superiore, id est in suis actibus directis et intimis, spem perfectam, quae est desiderium disinteressatum promissionum.[1]

2362 12. Director tunc potest huic animae permittere, ut simpliciter acquiescat iacturae sui proprii interesse et iustae condemnationi, quam sibi a Deo indictam credit.[1]

2363 13. Inferior Christi pars in cruce non communicavit superiori suas involuntarias perturbationes.[1]

2364 14. In extremis probationibus pro purificatione amoris fit quaedam separatio partis superioris animae ab inferiore. ... In ista separatione actus partis inferioris manant ex omnino caeca et involuntaria perturbatione: nam totum, quod est voluntarium et intellectuale, est partis superioris.[1]

2365 15. Meditatio constat discursivis actibus, qui a se invicem facile distinguuntur. ... Ista compositio actuum discursivorum et reflexorum est propria exercitatio amoris interessati.[1]

***2356** [1] Cf. ib. (Ch. 157).
***2357** [1] Art. 8, p. 72 (Ch 176).
***2358** [1] Art 10, p. 87 (Ch. 187).
***2359** [1] Cf ib. (Ch. 188).
***2360** [1] Ib., p. 90 (Ch. 191)

6. In questo stato di santa indifferenza non vogliamo più la salvezza come salvezza nostra, come liberazione eterna, come premio per i nostri meriti, come il più grande di tutti i nostri interessi; ma la vogliamo con pienezza di volontà come gloria e compiacimento di Dio, come cosa che lui stesso vuole, e che vuole che noi vogliamo per lui stesso.[1] 2356

7. L'abbandono altro non è che il rinnegamento e la rinuncia a se stessi, che Cristo richiede a noi nel Vangelo, dopo che abbiamo lasciato tutte le cose esteriori. Questo rinnegamento di noi stessi non si riferisce ad altro che al proprio interesse. ... Le prove supreme nelle quali questo rinnegamento o abbandono di se stessi deve esercitarsi, sono le tentazioni con le quali il Dio geloso vuole purificare l'amore, non lasciandogli nessun rifugio e nessuna speranza per quanto riguarda il suo personale interesse, anche l'eterno.[1] 2357

8. Tutti i sacrifici che di solito vengono fatti dalle anime massimamante disinteressate per quanto riguarda la loro eterna beatitudine, sono sotto condizione. ... Ma questo sacrificio non può essere assoluto nello stato ordinario. Nel solo caso delle prove supreme questo sacrificio diventa in qualche modo assoluto.[1] 2358

9. Nelle prove supreme, l'anima può essere invincibilmente persuasa con una persuasione riflessa, che non è però l'intimo fondo della coscienza, di essere stata giustamente riprovata da Dio.[1] 2359

10. Allora l'anima, divisa in se stessa, muore sulla croce con Cristo dicendo: «Dio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» [*Mt 27,46*]. In questo assalto non volontario della disperazione, essa compie il sacrificio assoluto del suo proprio interesse per ciò che concerne l'eternità.[1] 2360

11. In questo stato l'anima perde ogni speranza del suo proprio interesse; ma non perde mai, nella sua parte più alta, cioè nei suoi atti diretti e profondi, la speranza perfetta, che è il desiderio disinteressato delle promesse.[1] 2361

12. Il direttore ⟨spirituale⟩ può allora permettere a quest'anima di accondiscendere semplicemente al sacrificio del suo proprio interesse e alla giusta condanna che crede imposta a se stessa da Dio.[1] 2362

13. Sulla croce, la parte inferiore di Cristo non comunicò a quella superiore i suoi turbamenti non volontari.[1] 2363

14. Nelle prove supreme per la purificazione dell'amore, avviene una certa separazione della parte superiore dell'anima da quella inferiore. ... In questa separazione, gli atti della parte inferiore sgorgano da un turbamento del tutto cieco e involontario: tutto quello infatti che è volontario e intellettuale, proviene dalla parte superiore.[1] 2364

15. La meditazione consiste di atti discorsivi che si distinguono facilmente gli uni dagli altri. ... Questa composizione di atti discorsivi e riflessi è l'esercizio proprio dell'amore interessato.[1] 2365

***2361** [1] Ib., p 91 (Ch. 193)
***2362** [1] Ib., p. 91s (Ch. 193).
***2363** [1] Art. 14, p. 122 (Ch. 214).
***2364** [1] Cf. ib. (Ch. 215).
***2365** [1] Art. 21, p. 164s (Ch. 243s).

2366 16. Datur status contemplationis adeo sublimis adeoque perfectae, ut fiat habitualis: ita ut, quoties anima actu orat, sua oratio sit contemplativa, non discursiva. Tunc non amplius indiget redire ad meditationem eiusque actus methodicos.[1]

2367 17. Animae contemplativae privantur intuitu distincto, sensibili et reflexo Iesu Christi duobus temporibus diversis: primo in fervore nascente earum contemplationis; secundo anima amittit intuitum Iesu Christi in extremis probationibus.[1]

2368 18. In statu passivo exercentur omnes virtutes distinctae, non cogitando, quod sint virtutes. In quolibet momento aliud non cogitatur, quam facere id, quod Deus vult, et amor zelotypus simul efficit, ne quis amplius sibi virtutem velit nec umquam sit adeo virtute praeditus, quam cum virtuti amplius affixus non est.[1]

2369 19. Potest dici in hoc sensu, quod anima passiva et disinteressata nec ipsum amorem vult amplius, quatenus est sua perfectio et sua felicitas, sed solum quatenus est id, quod Deus a nobis vult.[1]

2370 20. In confitendo debent animae transformatae sua peccata detestari et condemnare se et desiderare remissionem suorum peccatorum non ut propriam purificationem et liberationem, sed ut rem, quam Deus vult et vult nos velle propter suam gloriam.[1]

2371 21. Sancti mystici excluserunt a statu animarum transformatarum exercitationes virtutum.[1]

2372 22. Quamvis haec doctrina (de puro amore) esset pura et simplex perfectio evangelica in universa traditione designata, antiqui pastores non proponebant passim multitudini iustorum, nisi exercitia amoris interessati eorum gratiae proportionata.[1]

2373 23. Purus amor ipse solus constituit totam vitam interiorem; et tunc evadit unicum principium et unicum motivum omnium actuum, qui deliberati et meritorii sunt.[1]

2374 [*Censura:*] ... Librum praedictum ...,
quippe ex cuius lectione et usu fideles sensim in errores ab Ecclesia catholica iam damnatos induci possent, ac insuper tamquam continentem propositiones, sive in obvio earum verborum sensu sive attenta sententiarum connexione, temerarias [*Is 8 10 15-20 22*], scandalosas [*7 10 12 19-21*], male sonantes [*4-6 23*], piarum aurium offensivas [*8 18*], in praxi perniciosas [*2 14 17*] ac etiam erroneas [*1-7 10s 13 17-19 22s*] respective,
tenore praesentium damnamus et reprobamus ipsiusque libri impressionem ... prohibemus.

*2366 [1] Art. 24, p. 176 (Ch 249).
*2367 [1] Art. 28, p. 194s (Ch 259).
*2368 [1] Art. 33, p. 225 (Ch. 275s).
*2369 [1] Ib , p. 226 (Ch. 276).

16. Esiste uno stato di contemplazione talmente sublime e perfetta, che diventa abituale: al punto che ogni qualvolta l'anima pone in atto la preghiera, la sua preghiera è contemplativa e non discorsiva. Allora non ha più bisogno di ritornare alla meditazione e ai suoi atti metodici.[1] 2366

17. Le anime contemplative sono private della percezione distinta, sensibile e riflessa di Gesù Cristo in due tempi diversi: dapprima nel fervore nascente della loro contemplazione; una seconda volta l'anima perde la percezione di Gesù Cristo nel momento delle prove supreme.[1] 2367

18. Nello stato di passività, tutte le distinte virtù vengono esercitate senza pensare che queste siano virtù. In qualsiasi momento, non si pensa ad altro che a fare ciò che Dio vuole, e l'amore geloso contemporaneamente fa sì che non si voglia più per sé la virtù e che uno non sia mai tanto dotato di virtù, come quando non è più attaccato alla virtù.[1] 2368

19. Si può anche dire in questo senso, che l'anima passiva e disinteressata non vuole più nemmeno l'amore stesso in quanto questo è la sua perfezione e la sua felicità, ma solo in quanto è ciò che Dio vuole da noi.[1] 2369

20. Nella confessione, le anime trasformate debbono detestare i loro peccati, condannare se stesse e desiderare la remissione dei propri peccati non come propria purificazione e liberazione, ma come la cosa che Dio vuole, e vuole che noi vogliamo per la sua gloria.[1] 2370

21. I santi mistici hanno escluso dallo stato delle anime trasformate l'esercizio delle virtù.[1] 2371

22. Quantunque questa dottrina (quella dell'amore puro) sia stata indicata in tutta la tradizione come la pura e semplice perfezione evangelica, gli antichi pastori, alla moltitudine dei giusti senza distinzione, non proponevano altro che gli esercizi di amore interessato proporzionati alla loro grazia.[1] 2372

23. L'amore puro da sé solo costituisce tutta la vita interiore; e così si presenta come l'unico motivo di tutte le azioni che sono deliberate e meritorie.[1] 2373

[*Censura:*] ... Il libro suddetto ... 2374
dato che dalla sua lettura e dal suo uso i fedeli possono essere insensibilmente indotti in errori già condannati dalla chiesa cattolica, e soprattutto perché contiene proposizioni, sia nel senso ovvio delle loro parole, sia tenendo conto della connessione dei pensieri, che sono rispettivamente temerarie [*Is 8 10 15-20 22*], scandalose [*7 10 12 19-21*], sconvenienti [*4-6 23*], offensive per le orecchie pie [*8 18*], pericolose per il comportamento [*2 14 17*], e anche erronee [*1-7 10s 13 17-19 22s*],
in base allo ⟨scritto⟩ presente, noi lo condanniamo e lo disapproviamo, e proibiamo ... la stampa del libro stesso.

*2370 [1] Art. 38, p. 241 (Ch. 285).
*2371 [1] Art. 40, p 253 (Ch. 291)
*2372 [1] Art. 44, p. 261 (Ch. 296).
*2373 [1] Conclusione, p. 272 (Ch 302)

CLEMENS XI: 23 Nov. 1700 – 19 Mart. 1721

2380: Resp. S. Officii ad episc. Quebecensem, 25 Ian. 1703

De veritatibus necessitate medii credendis

2380 *Qu.:* Utrum, antequam adulto conferatur baptisma, minister ei teneatur explicare omnia fidei nostrae mysteria, praesertim si est moribundus, quia hoc perturbaret mentem illius? An non sufficeret, si moribundus promitteret fore ut, ubi e morbo convalescet, instruendum se curet, ut in praxim redigat, quod ei praescriptum fuerit?

Resp.: Non sufficere promissionem, sed missionarium teneri adulto, etiam moribundo, qui incapax omnino non sit, explicare mysteria fidei, quae sunt necessaria necessitate medii, ut sunt praecipue mysteria Trinitatis et Incarnationis.

2381-2382: Resp. S. Officii ad episc. Quebecensem, 10 Maii 1703

De fide et intentione in subiecto sacramentorum

2381 *Qu. 2:* An possit baptizari adultus rudis et stupidus, ut contigit in barbaro, si ei detur sola Dei cognitio et aliquorum eius attributorum, praesertim iustitiae remunerativae et vindicativae, iuxta hunc Apostoli locum: Accedentem ad Deum oportet credere, quia est et remunerator est [*cf. Hb 11,6*], ex quo infertur, adultum barbarum in certo casu urgentis necessitatis posse baptizari, quamvis non credat explicite in Iesum Christum.

Resp.: Missionarium non posse baptizare non credentem explicite in Dominum Iesum Christum, sed teneri illum instruere de omnibus iis, quae sunt necessaria necessitate medii iuxta captum baptizandi.

2382 *Qu. 8:* Utrum conferendum sit viaticum aut extrema unctio moribundis adultis, quos aliquando baptismi capaces credimus, non autem Communionis aliorumque sacramentorum?

Resp.: Non esse administrandum viaticum neophyto moribundo, nisi saltem discernat cibum spiritualem a corporali, cognoscendo et credendo in sacra hostia praesentiam Christi Domini. Non esse pariter conferendum sacramentum extremae unctionis neophyto moribundo quem missionarius capacem baptismi credidit, nisi saltem idem habeat aliquam intentionem recipiendi sacram unctionem in beneficium animae pro mortis tempore ordinatam.

CLEMENTE XI: 23 nov. 1700 – 19 marzo 1721

2380: Risposta del S. Uffizio al vescovo di Quebec, 25 genn. 1703

Ed.: CollPF[2] n. 254, § 2 / ASS 30(1897/98) 700, nota.

Le verità da credere per necessità di mezzo

Domanda: Prima che sia conferito il battesimo a un adulto, il ministro è forse tenuto a spiegargli tutti i misteri della nostra fede, soprattutto se è moribondo, dato che questo potrebbe turbare la sua mente? Oppure non potrebbe essere sufficiente che il moribondo promettesse, qualora guarisse dalla malattia, di farsi un dovere di istruirsi per poi tradurre in pratica ciò che gli sarà stato prescritto? 2380

Risposta: La promessa non è sufficiente, e il missionario a un adulto, anche se è moribondo, che non sia tuttavia del tutto incapace (di intendere), è tenuto a spiegare i misteri della fede che sono necessari per necessità di mezzo, come sono particolarmente i misteri della Trinità e dell'incarnazione.

2381-2382: Risposta del Sant'Uffizio al vescovo di Quebec, 10 maggio 1703

Ed.: CollPF[2] n 256, §§ 2 e 8. – [solo *2381:] ASS 30(1897/98) 700s, nota.

La fede e l'intenzione nel soggetto dei sacramenti

Domanda 2: Può forse essere battezzato un adulto incolto e sciocco, come è capitato per un barbaro, quando gli è data la sola conoscenza di Dio e di alcuni dei suoi attributi, particolarmente della giustizia remunerativa e punitiva, secondo quel passo dell'apostolo: Chi si accosta a Dio deve credere che egli esiste e che egli ricompensa [*cf. Eb 11,6*], da cui si deduce che un barbaro adulto in un determinato caso di urgente necessità può essere battezzato, anche se non crede in modo esplicito in Gesù Cristo? 2381

Risposta: Un missionario non può battezzare uno che non crede in modo esplicito nel Signore Gesù Cristo, ma è tenuto ad istruirlo in tutte quelle cose che sono necessarie per necessità di mezzo, secondo la capacità di capire di colui che deve essere battezzato.

Domanda 8: Debbono forse essere conferiti il viatico o l'estrema unzione a dei moribondi adulti, che abbiamo un tempo creduto capaci di ricevere il battesimo, e non invece la Comunione e gli altri sacramenti? 2382

Risposta: Non si deve amministrare il viatico a un neofito moribondo, salvo che non distingua almeno il cibo spirituale da quello corporale, riconoscendo e credendo la presenza di Cristo Signore nell'ostia sacra. Non deve essere conferito parimenti il sacramento dell'estrema unzione al neofito moribondo che il missionario ha creduto capace di ricevere il battesimo, salvo che lo stesso non abbia almeno una qualche intenzione di ricevere l'unzione santa stabilita per il beneficio dell'anima nel tempo della morte.

2390: Const. *Vineam Domini Sabaoth*, 16 Iul. 1705

I giansenisti che sottoscrivevano la formula di Alessandro VII (*2020), dichiaravano che era stata loro imposta solo la sottomissione esteriore, non l'adesione interiore. Il problema, discusso pubblicamente nel 1702, se sia permesso assolvere qualcuno che non ricono- ▷

De silentio obsequioso quoad facta dogmatica

2390 (§ 6 vel 25). Ut quaevis imposterum erroris occasio penitus praecidatur, atque omnes catholicae Ecclesiae filii Ecclesiam ipsam audire, non tacendo solum (nam et impii in tenebris conticescunt [*cf. 1Sam 2,9*]), sed et interius obsequendo, quae vera est orthodoxi hominis oboedientia, condiscant: hac Nostra perpetuo valitura constitutione, oboedientiae, quae praeinsertis Apostolicis constitutionibus debetur, obsequioso illo silentio nequaquam satisfieri; sed damnatum in quinque praefatis propositionibus Ianseniani libri sensum, quem illarum verba prae se ferunt, ut praefertur, ab omnibus Christi fidelibus ut haereticum, non ore solum, sed et corde reici ac damnari debere; nec alia mente, animo aut credulitate supradictae formulae subscribi licite posse, ita ut, qui secus aut contra quoad haec omnia et singula senserint, tenuerint, praedicaverint, verbo vel scripto docuerint aut asseruerint, tamquam praefatarum Apostolicarum constitutionum transgressores omnibus et singulis illarum censuris et poenis omnino subiaceant, eadem auctoritate Apostolica decernimus, declaramus, statuimus et ordinamus.

2400-2502: Const. *Unigenitus Dei Filius*, 8 Sept. 1713

Pasquier Quesnel, guida dei giansenisti dopo Antoine Arnauld, pubblicò a Parigi nel 1671 l'opera *Abrégé de la morale de l'Evangile, ou Pensées chrétiennes sur le texte des 4 Évangelistes*. Nel 1867 ne pubblicò un complemento: *Abrégé de la morale des Actes, des Épîtres canoniques, de l'Apocalypse*. L'opera, stampata e ampliata più volte, ricevette nel 1693 un nuovo titolo: *Le Nouveau Testament en français avec des réflexions morales sur chaque verset*. In quest'opera erano contenuti errori così evidenti che l'arcivescovo di Parigi Noailles ne richiese la correzione. Ma anche l'edizione del 1699 fu criticata. Clemente XI nel breve *Universi dominici gregis* del 13 luglio 1708 (BullTau 21, 327b-329a) proibì l'opera di Quesnel. Giacché la proibizione non ebbe conseguenze presso i giansenisti, il papa su espressa richiesta del re Luigi XIV di Francia nella costituzione *Unigenitus Dei Filius* condannò formalmente il libro di Quesnel e 101 proposizioni tolte da esso Questa condanna – accuratamente preparata con 17 sedute di teologi e 23 di cardinali – tiene presente sia l'edizione dell'opera del 1693 (presentando il testo in latino) come pure l'edizione del 1699. Delle proposizioni che si trovano solo in una delle due edizioni la costituzione designando i passi delle fonti indica l'anno dell'edizione
Alcuni vescovi di Francia amici di Quesnel fecero appello dal papa a un concilio generale e furono perciò da Clemente XI con la bolla *Pastoralis officii* del 28 agosto 1718 (resa pubblica l'8 sett.) scomunicati. In questa bolla furono confermati i precedenti decreti ▷

2390: Costituzione *Vineam Domini Sabaoth*, 16 luglio 1705

sca l'obbligo al silenzio obbedienziale relativamente alla condanna di Giansenio (cf. BullTau 21, 80b-81b) motivò Luigi XIV a richiedere da Clemente XI questa costituzione. – *Ed.*: DuPlA 3/II, 448 / BullTau 21, 235b / BullLux 8, 36a.

Il silenzio obbedienziale riguardo ai fatti dogmatici

(§ 6, oppure 25) Affinché in futuro sia totalmente tolta di mezzo qualsiasi 2390
occasione di errore, e tutti i figli della chiesa cattolica imparino ad ascoltare la chiesa stessa, non tacendo soltanto (anche gli empi infatti stanno zitti nelle tenebre [*cf. 1Sam 2,9*]), ma anche con interiore obbedienza, che è poi la vera obbedienza dell'uomo ortodosso: Noi, con questa Nostra costituzione che avrà vigore in perpetuo definiamo, dichiariamo, decretiamo e ordiniamo, in forza della medesima autorità apostolica, che, con il silenzio di ossequio non si soddisfa affatto all'obbedienza che è dovuta alle costituzioni apostoliche precedentemente riportate; ma che il senso condannato nelle cinque proposizioni prima dette del libro di Giansenio, come è mostrato da ciò che quelle parole significano, deve essere respinto e condannato come eretico da tutti i fedeli cristiani, non solo con la bocca ma anche con il cuore; e che non si può in modo lecito sottoscrivere la suddetta formula con nessun'altra intenzione, sentimento o convinzione, al punto che coloro che in modo diverso o contrario, per ciò che concerne tutte queste cose e ciascuna singolarmente, avranno pensato, tenuto per fermo o predicato, insegnato o sostenuto con la parola e con lo scritto, siano assolutamente sottoposti, come trasgressori delle costituzioni apostoliche di cui sopra, a tutte le loro censure e pene, e a ciascuna singolarmente.

2400-2502: Costituzione *Unigenitus Dei Filius*, 8 sett. 1713

contro i giansenisti. Innocenzo XIII (decreto dell'8 genn. 1722), Benedetto XIII (Sinodo di Roma dell'anno 1725) e Benedetto XIV (enciclica *Ex omnibus christiani orbis* del 16 ott. 1756) sottolinearono il valore della costituzione *Unigenitus Dei Filius*, giacché la sua autorità veniva sempre contestata. Cf. l'opera pubblicata senza nome da Jacques-Hyacinthe Serry OP e messa all'Indice il 14 genn. 1737 *Theologia supplex coram Clemente XII Pontifice Maximo Clementinae Constitutionis "Unigenitus Dei Filius" explicationem atque intelligentiam rogans* (Colonia 1736), in cui tra l'altro si difendono le proposizioni 27 66 69 76 82 84s 98 101.
Senza dubbio ci sono somiglianze tra asserti di Agostino e alcune proposizioni di Quesnel: *In evangelium Ioannis tractatus*, III, 8 (PL 35, 1399 / CpChL 36 [1954] 24) [per la prop. 27s]; *Enchiridion* 117 (PL 40, 287 / CpChL 46 [1969] 112) [per prop. 45]; *De praedestinatione Sanctorum*, 8, n. 13 (PL 44, 970) [per prop. 17]; *De correptione et gratia*, 14, n. 43 (PL 44, 942) [per prop. 13]; non può essere riconosciuta però alla dottrina di Agostino un'autorità senza limiti, come affermavano Calvino, Baio e Giansenio.
Ed.: DuPlA 3/II, 462-474 (col testo francese) / BullTau 21, 568a-574a / BullLux 8, 119a-121b / Viva 2, 1ss / Clemente XI, *Bullarium complectens Bullas .. annorum 1701-1721* [pubblicata anonima come Opera omnia] (Francoforte/M. 1729) 325-332.

Errores iansenistici Paschasii Quesnel

2400 (§ 2) ... Perspicue novimus summam huiusmodi libri perniciem ideo potissimum progredi et invalescere, quod eadem intus lateat et velut improba sanies non nisi secto ulcere foras erumpat, cum ipse liber primo aspectu legentes specie quadam pietatis illiciat ...

2401 (§ 3) 1. Quid aliud remanet animae, quae Deum atque ipsius gratiam amisit, nisi peccatum et peccati consecutiones, superba paupertas et segnis indigentia, hoc est generalis impotentia ad laborem, ad orationem et ad omne opus bonum? – Exstat haec propositio in *Observationibus moralibus* Quesnelli ad *Lc 16,3*.

2402 2. Iesu Christi gratia, principium efficax boni cuiuscumque generis, necessaria est ad omne opus bonum; absque illa non solum nihil fit, sed nec fieri potest. – *Io 15,5*: ed. 1693.

2403 3. In vanum, Domine, praecipis, si tu ipse non das, quod praecipis. – *Act 16,10*.

2404 4. Ita, Domine, omnia possibilia sunt ei, cui omnia possibilia facis, eadem operando in illo. – *Mc 9,22*.

2405 5. Quando Deus non emollit cor per interiorem unctionem gratiae suae, exhortationes et gratiae exteriores non inserviunt, nisi ad illud magis obdurandum. – *Rm 9,18*: ed. 1693.

2406 6. Discrimen inter foedus iudaicum et christianum est, quod in illo Deus exigit fugam peccati et implementum legis a peccatore, relinquendo illum in sua impotentia: in isto vero Deus peccatori dat, quod iubet, illum sua gratia purificando. – *Rm 11,27*.

2407 7. Quae utilitas pro homine in vetere foedere, in quo Deus illum reliquit eius propriae infirmitati, imponendo ipsi suam legem? Quae vero felicitas non est admitti ad foedus, in quo Deus nobis donat, quod petit a nobis? *Hb 8,7*.

2408 8. Nos non pertinemus ad novum foedus, nisi in quantum participes sumus ipsius novae gratiae, quae operatur in nobis id, quod Deus nobis praecipit. – *Hb 8,10*.

2409 9. Gratia Christi est gratia suprema, sine qua confiteri Christum numquam possumus, et cum qua numquam illum abnegamus. – *1Cor 12,3*: ed. 1693.

2410 10. Gratia est operatio manus omnipotentis Dei, quam nihil impedire potest aut retardare. – *Mt 20,34*.

2411 11. Gratia non est aliud quam voluntas omnipotens Dei iubentis et facientis, quod iubet. – *Mc 2,11*.

2412 12. Quando Deus vult salvare animam, quocumque tempore, quocumque loco, effectus indubitabilis sequitur voluntatem Dei. – *Mc 2,12*.

2413 13. Quando Deus vult animam salvam facere et eam tangit interiore gratiae suae manu, nulla voluntas humana ei resistit. – *Lc 5,13*: ed. 1693.

2414 14. Quantumcumque remotus a salute sit peccator obstinatus, quando Iesus se ei videndum exhibet lumine salutari suae gratiae, oportet ut se dedat, accurrat, sese humiliet et adoret Salvatorem suum. – *Mc 5,67*: ed. 1693.

Errori giansenisti di Pasquier Quesnel

(§ 2) ... Sappiamo con certezza che il grandissimo danno di questo libro avanza sempre di più e si rafforza, perché si nasconde all'interno e come maligna purulenza non sgorga all'esterno se non si incide l'ascesso, dato che questo libro a prima vista seduce i lettori con una sua qualche parvenza di pietà ... 2400

(§ 3) 1. Cos'altro rimane all'anima che ha perduto Dio e la sua grazia, se non il peccato e le conseguenze del peccato, la miseria superba e la fiacca indigenza, cioè la generale impotenza al lavoro, alla preghiera e a ogni opera buona? Questa proposizione si trova nelle *Observationes morales* di Quesnel a proposito di *Lc 16,3*. 2401

2. La grazia di Gesù Cristo, principio efficace del bene di qualsiasi genere, è necessaria per ogni opera buona; senza di essa non solo non si fa nulla, ma non si può fare nulla. – *Gv 15,5*: ed. 1963. 2402

3. Invano, Signore, tu comandi, se tu stesso non dai ciò che comandi. – *At 16,10*. 2403

4. Così dunque, o Signore, tutto è possibile a colui a cui tu rendi tutte le cose possibili, operandole in lui. – *Mc 9,22*. 2404

5. Quando Dio non addolcisce il cuore con l'intima unzione della sua grazia, le esortazioni e le grazie esteriori non servono a nulla, se non a indurirlo maggiormente. – *Rm 9,18*: ed. 1693. 2405

6. La differenza fra l'alleanza giudaica e l'alleanza cristiana, consiste nel fatto che Dio in quella richiede la fuga dal peccato e l'adempimento della legge dal peccatore lasciandolo però nella sua impotenza: in questa invece Dio dà al peccatore ciò che comanda, purificandolo con la sua grazia. – *Rm 11,27*. 2406

7. Quale l'utilità per l'uomo nell'antica alleanza, nella quale Dio lo lascia alla sua propria debolezza, mentre gli impone la sua legge? Quale felicità invece è l'essere ammessi ad una alleanza nella quale Dio ci dona ciò che ci chiede? – *Eb 8,7*. 2407

8. Noi apparteniamo alla nuova alleanza in quanto siamo partecipi della sua grazia nuova che opera in noi ciò che Dio ci ordina. – *Eb 8,10*. 2408

9. La grazia di Cristo è la grazia suprema, senza la quale non possiamo nemmeno confessare Cristo e con la quale mai lo rinneghiamo. – *1Cor 12,3*: ed. 1693. 2409

10. La grazia è l'opera della mano di Dio onnipotente, che nulla può ostacolare o ritardare. – *Mt 20,34*. 2410

11. La grazia non è altro che la volontà onnipotente di Dio che comanda e compie ciò che comanda. – *Mc 2,11*. 2411

12. Quando Dio vuole salvare un'anima, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, l'effetto certo segue la volontà di Dio. – *Mc 2,12*. 2412

13. Quando Dio vuole salvare un'anima e la tocca con la grazia interiore della sua mano, nessuna volontà umana gli resiste. – *Lc 5,13*: ed. 1693. 2413

14. Per quanto lontano dalla salvezza sia il peccatore ostinato, quando Gesù con la luce salvifica della sua grazia gli si mostra per essere veduto, questi deve sottomettersi, accorrere, umiliarsi e adorare il suo Salvatore. – *Mc 5,67*: ed. 1693. 2414

2415 15. Quando Deus mandatum suum et suam externam locutionem comitatur unctione sui Spiritus et interiore vi gratiae suae, operatur illam in corde oboedientiam, quam petit. – *Lc 9,60.*

2416 16. Nullae sunt illecebrae, quae non cedant illecebris gratiae; quia nihil resistit Omnipotenti. – *Act 8,12.*

2417 17. Gratia est vox illa Patris, quae homines interius docet ac eos venire facit ad Iesum Christum: quicumque ad eum non venit, postquam audivit vocem exteriorem Filii, nullatenus est doctus a Patre. – *Io 6,45.*

2418 18. Semen verbi, quod manus Dei irrigat, semper affert fructum suum. – *Act 11,21.*

2419 19. Dei gratia nihil aliud est quam eius omnipotens voluntas: haec est idea, quam Deus ipse nobis tradit in omnibus suis Scripturis. – *Rm 14,4*: ed. 1693.

2420 20. Vera gratiae idea est, quod Deus vult sibi a nobis oboediri, et oboeditur; imperat, et omnia fiunt; loquitur tamquam Dominus, et omnia sibi submissa sunt. – *Mc 4,39.*

2421 21. Gratia Iesu Christi est gratia fortis, potens, suprema, invincibilis, utpote quae est operatio voluntatis omnipotentis, sequela et imitatio operationis Dei incarnantis et resuscitantis Filium suum. – *2Cor 5,21*: ed. 1693.

2422 22. Concordia omnipotentis operationis Dei in corde hominis cum libero ipsius voluntatis consensu demonstratur illico nobis in incarnatione, veluti in fonte atque archetypo omnium aliarum operationum misericordiae et gratiae, quae omnes ita gratuitae atque ita dependentes a Deo sunt, sicut ipsa originalis operatio. – *Lc 1,48.*

2423 23. Deus ipse nobis ideam tradidit omnipotentis operationis suae gratiae, eam significans per illam, quae creaturas e nihilo producit et mortuis reddit vitam. – *Rm 4,17.*

2424 24. Iusta idea, quam centurio habet de omnipotentia Dei et Iesu Christi in sanandis corporibus solo motu suae voluntatis, est imago ideae, quae haberi debet de omnipotentia suae gratiae in sanandis animabus a cupiditate. – *Lc 7,7.*

2425 25. Deus illuminat animam et eam sanat aeque ac corpus sola sua voluntate: iubet, et ipsi obtemperatur. – *Lc 18,42.*

2426 26. Nullae dantur gratiae nisi per fidem. – *Lc 8,48.*

2427 27. Fides est prima gratia et fons omnium aliarum. – *2Pt 1,3.*

2428 28. Prima gratia, quam Deus concedit peccatori, est peccatorum remissio. – *Mc 11,25.*

2429 29. Extra Ecclesiam nulla conceditur gratia. – *Lc 10,35 36.*

2430 30. Omnes, quos Deus vult salvare per Christum, salvantur infallibiliter. – *Io 6,40.*

2431 31. Desideria Christi semper habent suum effectum: pacem intimo cordium infert, quando eis illam optat. – *Io 20,19.*

2432 32. Iesus Christus se morti tradidit ad liberandum pro semper suo sanguine primogenitos, id est electos, de manu angeli exterminatoris. – *Gal 4,4-7.*

15. Quando Dio accompagna il suo comandamento e la sua parola esteriore con l'unzione del suo Spirito e la forza interiore della sua grazia, opera nel cuore l'obbedienza che chiede. – Lc *9,60.* 2415

16. Non c'è nessuna lusinga che non ceda alle lusinghe della grazia; perché nulla resiste all'Onnipotente. – *At 8,12.* 2416

17. La grazia è quella voce del Padre che insegna interiormente agli uomini e li fa venire a Gesù Cristo: chiunque a lui non viene, dopo aver udito la voce esteriore del Figlio, non è stato affatto istruito dal Padre. – *Gv 6,45.* 2417

18. Il seme della parola, che la mano di Dio irriga, porta sempre il suo frutto. – *At 11,21.* 2418

19. La grazia di Dio non è altro che la sua volontà onnipotente: è questa l'idea che Dio stesso ci ha lasciato in tutte le sue Scritture. – *Rm 14,4*: ed. 1693. 2419

20. La vera idea della grazia è che Dio vuole da noi che gli si obbedisca, ed egli è obbedito; comanda, e tutte le cose sono fatte; parla come Signore, e tutte le cose gli sono sottomesse. – *Mc 4,39.* 2420

21. La grazia di Gesù Cristo è una grazia forte, potente, suprema, invincibile, per il fatto che è l'operazione di una volontà onnipotente, conseguenza e imitazione dell'operazione di Dio che opera l'incarnazione e la risurrezione di suo Figlio. – *2Cor 5,21*: ed. 1693. 2421

22. La concordia dell'onnipotente operazione di Dio nel cuore dell'uomo con il libero consenso della sua volontà, ci è dimostrata nell'incarnazione, come nella fonte e nell'archetipo di tutte le altre operazioni della misericordia e della grazia, che sono tutte così gratuite e così dipendenti da Dio come quell'originaria operazione. – *Lc 1,48.* 2422

23. Dio stesso ci ha lasciato l'idea dell'onnipotente efficacia della sua grazia, significandola come quella che produce dal nulla le creature e ai morti rende la vita. – *Rm 4,17.* 2423

24. La giusta idea che il centurione ha della onnipotenza di Dio e di Gesù Cristo in ordine alla guarigione dei corpi col solo moto della sua volontà, è l'immmagine dell'idea che si deve avere dell'onnipotenza della sua grazia nella guarigione delle anime dalla cupidigia. – *Lc 7,7.* 2424

25. Dio illumina l'anima e la guarisce, come anche il corpo, soltanto con la sua volontà: comanda, e gli viene obbedito. *Lc 18,42.* 2425

26. Nessuna grazia viene data, se non per la fede. – *Lc 8,48.* 2426

27. La fede è la prima grazia, e la fonte di tutte le altre. – *2Pt 1,3.* 2427

28. La prima grazia che Dio concede al peccatore, è la remissione dei peccati. – *Mc 11,25* 2428

29. Al di fuori della chiesa non è concessa nessuna grazia. – *Lc 10,35.36.* 2429

30. Tutti coloro che Dio vuole salvare per mezzo di Cristo, son infallibilmente salvati. – *Gv 6,40.* 2430

31. I desideri di Cristo hanno sempre il loro effetto: egli porta la pace nell'intimo dei cuori, quando a essi egli la augura. – *Gv 20.19.* 2431

32. Gesù Cristo si è consegnato alla morte per liberare per sempre con il suo sangue i primogeniti, cioè gli eletti, dalla mano dell'angelo sterminatore. – *Gal 4,4-7.* 2432

2433 33. Proh, quantum oportet bonis terrenis et sibimetipsi renuntiasse, ad hoc, ut quis fiduciam habeat sibi, ut ita dicam, appropriandi Christum Iesum, eius amorem, mortem et mysteria; ut facit sanctus Paulus dicens: «Qui dilexit me, et tradidit semetipsum pro me». – *Gal 2,20.*

2434 34. Gratia Adami non producebat nisi merita humana. – *2Cor 5,21*: ed. 1693.

2435 35. Gratia Adami est sequela creationis et erat debita naturae sanae et integrae. – *2Cor 5,21.*

2436 36. Differentia essentialis inter gratiam Adami et status innocentiae ac gratiam christianam est, quod primam unusquisque in propria persona recepisset, ista vero non recipitur, nisi in persona Iesu Christi resuscitati, cui nos uniti sumus. – *Rm 7,4.*

2437 37. Gratia Adami, sanctificando illum in semetipso, erat illi proportionata: gratia christiana, nos sanctificando in Iesu Christo, est omnipotens et digna Filio Dei. – *Eph 1,6.*

2438 38. Peccator non est liber nisi ad malum sine gratia Liberatoris. – *Lc 8,9.*

2439 39. Voluntas, quam gratia non praevenit, nihil habet luminis nisi ad aberrandum, ardoris nisi ad se praecipitandum, virium nisi ad se vulnerandum, est capax omnis mali et incapax ad omne bonum. – *Mt 20,34.*

2440 40. Sine gratia nihil amare possumus nisi ad nostram condemnationem. – *2Th 3,18*: ed. 1693.

2441 41. Omnis cognitio Dei, etiam naturalis, etiam in philosophis ethnicis, non potest venire nisi a Deo; et sine gratia non producit nisi praesumptionem, vanitatem et oppositionem ad ipsum Deum loco affectuum adorationis, gratitudinis et amoris. – *Rm 1,19.*

2442 42. Sola gratia Christi reddit hominem aptum ad sacrificium fidei; sine hoc nihil nisi impuritas, nihil nisi indignitas. – *Act 11,9.*

2443 43. Primus effectus gratiae baptismalis est facere, ut moriamur peccato, adeo ut spiritus, cor, sensus non habeant plus vitae pro peccato, quam homo mortuus habeat pro rebus mundi. – *Rm 6,2*: ed. 1693.

2444 44. Non sunt nisi duo amores, unde volitiones et actiones omnes nostrae nascuntur: amor Dei, qui omnia agit propter Deum, quemque Deus remuneratur, et amor, quo nos ipsos ac mundum diligimus, qui, quod ad Deum referendum est, non refert et propter hoc ipsum fit malus. – *Io 5,29.*

2445 45. Amore Dei in corde peccatorum non amplius regnante necesse est, ut in eo carnalis regnet cupiditas omnesque actiones eius corrumpat. – *Lc 15,13*: ed. 1693.

2446 46. Cupiditas aut caritas usum sensuum bonum vel malum faciunt. – *Mt 5,28.*

2447 47. Oboedientia legis profluere debet ex fonte, et hic fons est caritas. Quando Dei amor est illius principium interius, et Dei gloria eius finis, tunc purum est, quod apparet exterius; alioquin non est nisi hypocrisis aut falsa iustitia. – *Mt 25,26*: ed. 1693.

2448 48. Quid aliud esse possumus, nisi tenebrae, nisi aberratio et nisi peccatum, sine fidei lumine, sine Christo et sine caritate? – *Eph 5,8.*

33. Ahimé, quanto deve aver rinunciato ai beni terreni ed a se stesso, perché uno possa aver fiducia, per così dire, di avvicinarsi a Gesù Cristo, al suo amore, alla sua morte, ai suoi misteri; come fa san Paolo, quando dice: «Egli mi ha amato, e ha dato se stesso per me». – *Gal 2,20.* 2433

34. La grazia di Adamo non produceva se non dei meriti umani. – *2Cor 5,21*: ed. 1693. 2434

35. La grazia di Adamo è una conseguenza della creazione ed era dovuta alla natura sana e integra. – *2Cor 5,21.* 2435

36. La differenza essenziale fra la grazia di Adamo e dello stato di innocenza e la grazia cristiana, consiste nel fatto che la prima ciascuno la ricevette nella propria persona, mentre la seconda non la si riceve se non nella persona di Gesù Cristo risorto, al quale noi siamo uniti. – *Rm 7,4.* 2436

37. La grazia di Adamo, santificandolo in se stesso, era a lui proporzionata; la grazia di Cristo, santificando noi in Gesù Cristo, è onnipotente e degna del Figlio di Dio. – *Ef 1,6.* 2437

38. Il peccatore, senza la grazia del Liberatore, non è libero se non di fare il male. – *Lc 8,9.* 2438

39. La volontà che non è prevenuta dalla grazia non ha nessuna luce, se non per aberrare, nessuno slancio, se non per precipitare, nessuna forza se non per ferirsi, è capace di ogni male e incapace di ogni bene. – *Mt 20,34.* 2439

40. Senza la grazia non possiamo amare nulla se non per la nostra condanna. – *2Ts 3,18*: ed. 1693. 2440

41. Ogni conoscenza di Dio, anche naturale, anche nei filosofi pagani, non può venire se non da Dio; e senza la grazia non produce altro che presunzione, vanità e opposizione a Dio stesso, invece che sentimenti di adorazione, gratitudine e amore. – *Rm 1,19.* 2441

42. Solo la grazia di Cristo rende l'uomo capace del sacrificio della fede; senza di questo non c'è nulla se non l'impurità, nulla se non l'indegnità. – *At 11,9.* 2442

43. Il primo effetto della grazia battesimale è far sì che noi moriamo al peccato, così che lo spirito, il cuore e i sensi non vivano più per il peccato, come un uomo morto non vive più per le cose del mondo. – *Rm 6,2*: ed. 1693. 2443

44. Ci sono soltanto due amori, da cui nascono tutti i nostri voleri e azioni: l'amore di Dio, che fa tutte le cose per Dio e che Dio premia, e l'amore con cui noi amiamo noi stessi ed il mondo, che non riconduce a Dio ciò che a Dio deve essere ricondotto, e per questo diventa malvagio. – *Gv 5,29.* 2444

45. Dato che l'amore di Dio non regna più nel cuore dei peccatori, necessariamente vi regna la cupidigia carnale e corrompe tutte le sue azioni. – *Lc 15,13*: ed. 1693. 2445

46. La concupiscenza o la carità rendono buono o cattivo l'uso dei sensi. – *Mt 5,28.* 2446

47. L'obbedienza alla legge deve sgorgare da una fonte, e questa fonte è la carità. Quando l'amore di Dio è il suo principio interiore, e la gloria di Dio il suo fine, allora è puro ciò che appare all'esterno; altrimenti non è che ipocrisia o falsa giustizia. – *Mt 25,26*: ed. 1693. 2447

48. Che cosa possiamo mai essere noi, senza la luce della fede, senza Cristo e senza la carità, se non tenebre, aberrazione e peccato? – *Ef 5,8.* 2448

2449 49. Ut nullum peccatum est sine amore nostri, ita nullum est opus bonum sine amore Dei. – *Mc 7,22.23.*

2450 50. Frustra clamamus ad Deum: «Pater mi», si spiritus caritatis non est ille, qui clamat. – *Rm 8,15.*

2451 51. Fides iustificat, quando operatur, sed ipsa non operatur nisi per caritatem. – *Act 13,39.*

2452 52. Omnia alia salutis media continentur in fide tamquam in suo germine et semine; sed haec fides non est absque amore et fiducia. – *Act 10,43.*

2453 53. Sola caritas christiano modo facit (actiones christianas) per relationem ad Deum et Iesum Christum. – *Col 3,14.*

2454 54. Sola caritas est, quae Deo loquitur: eam solam Deus audit. – *1Cor 13,1.*

2455 55. Deus non coronat nisi caritatem: qui currit ex alio impulsu et ex alio motivo, in vanum currit. – *1Cor 9,24.*

2456 56. Deus non remunerat nisi caritatem: quoniam caritas sola Deum honorat. – *Mt 25,36.*

2457 57. Totum deest peccatori, quando ei deest spes; et non est spes in Deo, ubi non est amor Dei. – *Mt 27,5.*

2458 58. Nec Deus est nec religio, ubi non est caritas. – *1Io 4,8.*

2459 59. Oratio impiorum est novum peccatum; et quod Deus illis concedit, est novum in eos iudicium. – *Io 10,25*: ed. 1693.

2460 60. Si solus supplicii timor animat paenitentiam, quo haec est magis violenta, eo magis ducit ad desperationem. – *Mt 27,5.*

2461 61. Timor nonnisi manum cohibet, cor autem tamdiu peccato addicitur, quamdiu ab amore iustitiae non ducitur. – *Lc 20,19.*

2462 62. Qui a malo non abstinet nisi timore poenae, illud committit in corde suo et iam est reus coram Deo. – *Mt 21,46.*

2463 63. Baptizatus adhuc est sub lege sicut Iudaeus, si legem non adimpleat, aut adimpleat ex solo timore. – *Rm 6,14.*

2464 64. Sub maledicto legis numquam fit bonum; quia peccatur sive faciendo malum sive illud nonnisi ob timorem evitando. – *Gal 5,18.*

2465 65. Moyses, Prophetae, sacerdotes et doctores Legis mortui sunt absque eo, quod ullum Deo dederint filium, cum non effecerint nisi mancipia per timorem. – *Mc 12,19.*

2466 66. Qui vult Deo appropinquare, nec debet ad ipsum venire cum brutalibus passionibus neque adduci per instinctum naturalem aut per timorem sicuti bestiae, sed per fidem et per amorem sicuti filii. – *Hb 12,20*: ed. 1693.

2467 67. Timor servilis non sibi repraesentat Deum nisi ut dominum durum, imperiosum, iniustum, intractabilem. – *Lc 19,21*: ed. 1693.

2468 68. Dei bonitas abbreviavit viam salutis, claudendo totum in fide et precibus. – *Act 2,21.*

2469 69. Fides, usus, augmentum et praemium fidei, totum est donum purae liberalitatis Dei. – *Mc 9,22.*

2470 70. Numquam Deus affligit innocentes; et afflictiones semper serviunt vel ad puniendum peccatum vel ad purificandum peccatorem. – *Io 9,3.*

49. Come nessun peccato è senza l'amore di noi stessi, così nessuna opera buona è senza l'amore di Dio. – *Mc 7,22.23.* 2549

50. Invano noi gridiamo a Dio: «Padre mio», se non è lo spirito di carità quello che grida. – *Rm 8,15.* 2450

51. La fede giustifica, quando opera, ma essa non opera se non per la carità. – *At 13,39.* 2451

52. Tutti gli altri mezzi di salvezza sono contenuti nella fede come nel loro germe e seme; ma questa fede non è senza l'amore e la fiducia. – *At 10,43.* 2452

53. La carità sola opera in modo cristiano (le azioni cristiane), a motivo della relazione a Dio e a Gesù Cristo. – *Col 3,14.* 2453

54. È solo la carità che parla a Dio; e questa sola Dio ascolta. – *1Cor 13,1.* 2454

55. Dio non dà la corona se non alla carità: chi corre spinto da un altro impulso o da un altro motivo, corre invano. – *1Cor 9,24.* 2455

56. Dio non premia se non la carità: perché solo la carità onora Dio. – *Mt 25,36.* 2456

57. Manca tutto al peccatore, quando gli manca la speranza; e non c'è speranza in Dio dove non c'è l'amore di Dio. – *Mt 27,5.* 2457

58. Non c'è Dio e neppure religione, dove non c'è la carità. – *1Gv 4,8.* 2458

59. La preghiera degli empi è un nuovo peccato; e quello che Dio loro concede, è un nuovo giudizio su di loro. – *Gv 10,25*: ed. 1693. 2459

60. Se soltanto la paura del supplizio anima la penitenza, quanto più questa è violenta, tanto più conduce alla disperazione. – *Mt 27,5.* 2460

61. La paura trattiene soltanto la mano, il cuore invece è tanto a lungo abbandonato al peccato, finché non è guidato dall'amore della giustizia. – *Lc 20,19.* 2461

62. Chi si astiene dal male soltanto per il timore della pena, lo commette in cuor suo ed è già colpevole davanti a Dio. – *Mt 21,46.* 2462

63. Il battezzato è ancora sotto la legge come il giudeo, se non adempie la legge, o se l'adempie per solo timore. – *Rm 6,14.* 2463

64. Sotto la maledizione della legge non si compie mai il bene; si pecca infatti sia facendo il male, sie evitandolo soltanto per timore. – *Gal 5,18.* 2464

65. Mosè, i profeti, i sacerdoti e i dottori della Legge sono mórti senza aver dato a Dio nessun figlio, dato che per il timore non hanno prodotto che degli schiavi. – *Mc 12,19.* 2465

66. Chi vuole avvicinarsi a Dio, non deve andare a lui con passioni brutali e non deve neppure essere condotto dall'istinto naturale o dal timore, come le bestie, ma dalla fede e dall'amore, come i figli. – *Eb 12,20*: ed. 1693. 2466

67. Il timore servile non si rappresenta Dio se non come un padrone duro, imperioso, ingiusto e intrattabile. – *Lc 19,21*: ed. 1693. 2467

68. La bontà di Dio ha abbreviato la via della salvezza, rinchiudendo tutto nella fede e nelle preghiere. – *At 2,21.* 2468

69. La fede, l'esercizio, l'accrescimento e il premio della fede, tutto è dono della pura liberalità di Dio. – *Mc 9,22.* 2469

70. Dio non affligge mai gli innocenti; e le afflizioni servono sempre per punire il peccato o per purificare il peccatore. – *Gv 9,3.* 2470

2471 71. Homo ob sui conservationem potest sese dispensare ab ea lege, quam Deus condidit propter eius utilitatem. – *Mc 2,28*.

2472 72. Nota Ecclesiae christianae est, quod sit catholica, comprehendens et omnes angelos caeli et omnes electos et iustos terrae et omnium saeculorum. – *Hb 12,22-24*.

2473 73. Quid est Ecclesia, nisi coetus filiorum Dei manentium in eius sinu, adoptatorum in Christo, subsistentium in eius persona, redemptorum eius sanguine, viventium eius spiritu, agentium per eius gratiam, et exspectantium gratiam futuri saeculi? – *2Th 1,1s*: ed. 1693.

2474 74. Ecclesia sive integer Christus incarnatum Verbum habet ut caput, omnes vero Sanctos ut membra. – *1Tm 3,16*.

2475 75. Ecclesia est unus solus homo compositus ex pluribus membris, quorum Christus est caput, vita, subsistentia et persona; unus solus Christus compositus ex pluribus Sanctis, quorum est sanctificator. – *Eph 2,14-16*.

2476 76. Nihil spatiosius Ecclesia Dei: quia omnes electi et iusti omnium saeculorum illam componunt. – *Eph 2,22*.

2477 77. Qui non ducit vitam dignam filio Dei et membro Christi, cessat interius habere Deum pro Patre et Christum pro capite. – *1Io 2,24*: ed. 1693.

2478 78. Separatur quis a populo electo, cuius figura fuit populus Iudaicus et caput est Iesus Christus, tam non vivendo secundum Evangelium quam non credendo Evangelio. – *Act 3,23*.

2479 79. Utile et necessarium est omni tempore, omni loco et omni personarum generi, studere et cognoscere spiritum, pietatem et mysteria sacrae Scripturae. – *1Cor 14,5*.

2480 80. Lectio sacrae Scripturae est pro omnibus. – *Act 8,28*.

2481 81. Obscuritas sancta verbi Dei non est laicis ratio dispensandi se ipsos ab eius lectione. – *Act 8,31*.

2482 82. Dies Dominicus a Christianis debet sanctificari lectionibus pietatis et super omnia sanctarum Scripturarum. Damnosum est, velle Christianum ab hac lectione retrahere. – *Act 15,21*.

2483 83. Est illusio sibi persuadere, quod notitia mysteriorum religionis non debeat communicari feminis lectione sacrorum librorum. Non ex feminarum simplicitate, sed ex superba virorum scientia ortus est Scripturarum abusus, et natae sunt haereses. – *Io 4,26*.

2484 84. Abripere e Christianorum manibus Novum Testamentum seu eis illud clausum tenere auferendo eis modum illud intelligendi, est illis Christi os obturare. – *Mt 5,2*.

2485 85. Interdicere Christianis lectionem sacrae Scripturae, praesertim Evangelii, est interdicere usum luminis filiis lucis et facere, ut patiantur speciem quandam excommunicationis. – *Lc 11,33*: ed. 1693.

2486 86. Eripere simplici populo hoc solatium iungendi vocem suam voci totius Ecclesiae [*cf.* *2666], est usus contrarius praxi apostolicae et intentioni Dei. – *1Cor 14,16*.

2487 87. Modus plenus sapientia, lumine et caritate est dare animabus tempus portandi cum humilitate et sentiendi statum peccati, petendi spiritum paenitentiae et contritionis, et incipiendi ad minus satisfacere iustitiae Dei, antequam reconcilientur. – *Act 8,9*.

71. L'uomo per la sua conservazione può dispensare se stesso da quella legge che Dio ha disposto per la sua utilià. – *Mc 2,28*. 2471

72. La caratteristica della chiesa cristiana è quella di essere cattolica, comprendendo anche tutti gli angeli del cielo e tutti gli eletti e i giusti della terra e di tutti i secoli. – *Eb 12,22-24*. 2472

73. Che cos'è la chiesa, se non l'insieme dei figli di Dio che rimangono nel suo seno, adottati in Cristo, sussistenti nella sua persona, redenti dal suo sangue, viventi per il suo spirito, operanti per la sua grazia, e che aspettano la grazia del secolo futuro? – *2Ts 1,1s*: ed. 1693. 2473

74. La chiesa, per meglio dire il Cristo completo, ha come capo il Verbo incarnato, e come membra tutti i santi. – *1Tm 3,16*. 2474

75. La chiesa è un solo uomo composto di più membra, delle quali Cristo è il capo, la vita, l'essenza e la persona; un solo Cristo, composto di più Santi, dei quali è il santificatore. – *Ef 2,14-16*. 2475

76. Non c'è nulla di più spazioso della chiesa di Dio: la compongono infatti tutti gli eletti e i giusti di tutti i secoli. – *Ef 2,22*. 2476

77. Chi non conduce una vita degna di figlio di Dio e di membro di Cristo, cessa interiormente di avere Dio per Padre e Cristo per capo. – *1Gv 2,24*: ed. 1693. 2477

78. Si viene separati dal popolo eletto, di cui è stato figura il popolo giudaico e di cui è capo Gesù Cristo, sia non vivendo secondo il Vangelo, sia non credendo al Vangelo. – *At 3,23*. 2478

79. È utile e necessario in ogni tempo, in ogni luogo e per ogni genere di persona, studiare e conoscere lo spirito, la pietà e i misteri della sacra Scrittura. – *1Cor 14,5*. 2479

80. La lettura della sacra Scrittura è per tutti. – *At 8,28*. 2480

81. La santa oscurità della parola di Dio non è per i laici un motivo per dispensare se stessi dalla sua lettura. – *At 8,31*. 2481

82. Il giorno del Signore deve essere santificato dai cristiani con letture pie, e soprattutto delle sacre Scritture. È dannoso voler ritrarre il cristiano da questa lettura. – *At 15,21*. 2482

83. È un inganno l'essere persuasi che la conoscenza dei misteri della religione non deve essere comunicata alle donne mediante la lettura dei libri sacri. Non dalla semplicità delle donne, ma dalla scienza superba degli uomini è sorto l'abuso delle Scritture, e sono nate le eresie. – *Gv 4,26*. 2483

84. Strappar via dalle mani dei cristiani il Nuovo Testamento, oppure tenerglielo chiuso privandoli del modo di comprenderlo, è chiudere a loro la bocca di Cristo. – *Mt 5,2*. 2484

85. Proibire ai cristiani la lettura della sacra Scrittura, in modo particolare del Vangelo, è proibire l'uso della luce ai figli della luce, e far sì che subiscano una specie di scomunica. – *Lc 11,33*: ed. 1693. 2485

86. Sottrarre al popolo semplice la consolazione di unire la propria voce alla voce di tutta la chiesa [*cf.* *2666], è un uso contrario alla prassi apostolica e all'intenzione di Dio. – *1Cor 14,16*. 2486

87. È un modo pieno di sapienza, di luce e di carità, quello di dare alle anime il tempo di portare con umiltà e di capire lo stato di peccato, di chiedere lo spirito di penitenza e di contrizione, e di cominciare almeno a dare soddisfazione alla giustizia di Dio, prima che siano riconciliate. – *At 8,9*. 2487

2488 88. Ignoramus, quid sit peccatum et vera paenitentia, quando volumus statim restitui possessioni bonorum illorum, quibus nos peccatum spoliavit, et detrectamus separationis istius ferre confusionem. – *Lc 17,11. 12.*

2489 89. Quartus decimus gradus conversionis peccatoris est, quod, cum sit iam reconciliatus, habet ius assistendi sacrificio Ecclesiae. – *Lc 15,23.*

2490 90. Ecclesia auctoritatem excommunicandi habet, ut eam exerceat per primos pastores de consensu saltem praesumpto totius corporis. – *Mt 18,17.*

2491 91. Excommunicationis iniustae metus numquam debet nos impedire ab implendo debito nostro; numquam eximus ab Ecclesia, etiam quando hominum nequitia videmur ab ea expulsi, quando Deo, Iesu Christo, atque ipsi Ecclesiae per caritatem affixi sumus. – *Io 9,22.23.*

2492 92. Pati potius in pace excommunicationem et anathema iniustum, quam prodere veritatem, est imitari sanctum Paulum; tantum abest, ut sit erigere se contra auctoritatem aut scindere unitatem. – *Rm 9,3.*

2493 93. Iesus quandoque sanat vulnera, quae praeceps primorum pastorum festinatio infligit sine ipsius mandato. Iesus restituit, quod ipsi inconsiderato zelo rescindunt. – *Io 18,11.*

2494 94. Nihil peiorem de Ecclesia opinionem ingerit eius inimicis, quam videre illic dominatum exerceri supra fidem fidelium, et foveri divisiones propter res, quae nec fidem laedunt nec mores. – *Rm 14,16.*

2495 95. Veritates eo devenerunt, ut sint lingua quasi peregrina plerisque Christianis, et modus eas praedicandi est veluti idioma incognitum; adeo remotus est a simplicitate Apostolorum, et supra communem captum fidelium; neque satis advertitur, quod hic defectus sit unum ex signis maxime sensibilibus senectutis Ecclesiae et irae Dei in filios suos. – *1Cor 14,21.*

2496 96. Deus permittit, ut omnes potestates sint contrariae praedicatoribus veritatis, ut eius victoria attribui non possit nisi divinae gratiae. – *Act 17,8.*

2497 97. Nimis saepe contingit, membra illa, quae magis sancte ac magis stricte unita Ecclesiae sunt, respici atque tractari tamquam indigna, ut sint in Ecclesia, vel tamquam ab ea separata; sed «iustus vivit ex fide» [*Rm 1,17*], et non ex opinione hominum. – *Act 4,11.*

2498 98. Status persecutionis et poenarum, quas quis tolerat tamquam haereticus, flagitiosus et impius, ultima plerumque probatio est et maxime meritoria, utpote quae facit hominem magis conformem Iesu Christo. – *Lc 22,37.*

2499 99. Pervicacia, praeventio, obstinatio in nolendo aut aliquid examinare aut agnoscere, se fuisse deceptum, mutant quotidie quoad multos in odorem mortis id, quod Deus in sua Ecclesia posuit, ut in ea esset odor vitae, verbi gratia bonos libros, instructiones, sancta exempla, etc. – *2Cor 2,16.*

2500 100. Tempus deplorabile, quo creditur honorari Deus persequendo veritatem eiusque discipulos! Tempus hoc advenit. ... Haberi et tractari a religionis ministris tamquam impium et indignum omni commercio cum Deo, tam-

88. Noi ignoriamo che cosa sia il peccato e la vera penitenza quando vogliamo essere immediatamente restituiti al possesso di quei beni dei quali il peccato ci ha spogliati, e rifiutiamo di portare la vergogna di questa separazione. – *Lc 17,11.12.* 2488

89. Il quattordicesimo gradino della conversione del peccatore, è quello di avere, una volta che sia già riconciliato, il diritto di assistere al sacrificio della chiesa. – *Lc 15,23.* 2489

90. La chiesa ha l'autorità di scomunicare, per esercitarla mediante i primi pastori con il consenso almeno presunto di tutto il corpo. – *Mt 18,17.* 2490

91. Il timore di una ingiusta scomunica non deve mai impedirci di compiere il nostro dovere; mai noi usciamo dalla chiesa, anche quando per l'iniquità degli uomini sembriamo espulsi da essa, quando, per mezzo della carità, siamo fissi saldamente in Dio, in Gesù Cristo e nella sua chiesa. – *Gv 9,22.23.* 2491

92. Sopportare in pace la scomunica e l'ingiusto anatema piuttosto che tradire la verità, è imitare san Paolo; ed è molto lontano dall'erigersi contro l'autorità o rompere l'unità. – *Rm 9,3.* 2492

93. Gesù talvolta guarisce le ferite che l'incauta impazienza dei primi pastori infligge senza il suo mandato. Gesù restituisce quello che loro distruggono per zelo sconsiderato. – *Gv 18,11.* 2493

94. Nulla infonde nei suoi nemici una peggiore opinione riguardo alla chiesa, che il vedere che si esercita in essa la tirannia sopra la fede dei credenti e si favoriscono le divisioni a motivo di cose che non contraddicono la fede e i costumi. – *Rm 14,16.* 2494

95. Le verità sono scadute a tal punto, da esser diventate un discorso quasi estraneo per la maggior parte dei cristiani, e il modo della loro predicazione è come un dialetto sconosciuto; è del tutto lontano dalla semplicità degli apostoli, e al di sopra della comune comprensione dei fedeli; e non si avverte in modo adeguato che questo difetto è uno dei segni massimamente sensibili della vecchiaia della chiesa e dell'ira di Dio sui suoi figli. – *1Cor 14,21.* 2495

96. Dio permette che tutte le potenze siano contrarie ai predicatori della verità, affinché la sua vittoria non possa essere attribuita che alla grazia divina. – *At 17,8.* 2496

97. Succede abbastanza spesso che quelle membra che sono unite alla chiesa più santamente e più strettamente, sono guardate e sono trattate come indegne, o come separate da essa; ma «il giusto vive di fede» [*Rm 1,17*], e non dell'opinione degli uomini. – *At 4,11.* 2497

98. Lo stato di persecuzione e di sofferenze che uno sopporta come eretico, infame ed empio, è generalmente l'ultima prova e la più meritoria, quella che rende l'uomo maggiormente conforme a Gesù Cristo. – *Lc 22,37.* 2498

99. La pervicacia, la presunzione, l'ostinazione nel non volere esaminare qualcosa o nel riconoscere di essere stato ingannato, trasformano ogni giorno presso molti in odore di morte ciò che Dio ha posto nella sua chiesa perché in essa fosse odore di vita, per esempio i libri buoni, gli insegnamenti, gli esempi santi, ecc. – *2Cor 2,16.* 2499

100. Tempo di pianto e lamentazione, quello in cui si crede di onorare Dio perseguitando la verità e i suoi discepoli! Questo tempo è venuto. ... L'essere ritenuto e trattato dai ministri della religione come empio e indegno a 2500

quam membrum putridum, capax corrumpendi omnia in societate Sanctorum, est hominibus piis morte corporis mors terribilior. Frustra quis sibi blanditur de suarum intentionum puritate et zelo quodam religionis, persequendo flamma ferroque viros probos, si propria passione est excaecatus aut abreptus aliena, propterea quod nihil vult examinare. Frequenter credimus sacrificare Deo impium, et sacrificamus diabolo Dei servum. - *Io 16,2.*

2501 101. Nihil spiritui Dei et doctrinae Iesu Christi magis opponitur, quam communia facere iuramenta in Ecclesia; quia hoc est multiplicare occasiones peierandi, laqueos tendere infirmis et idiotis, et efficere, ut nomen et veritas Dei aliquando deserviant consilio impiorum. - *Mt 5,37.*

2502 [*Censura:*] ... Propositiones praeinsertas tamquam falsas, captiosas, male sonantes, piarum aurium offensivas, scandalosas, perniciosas, temerarias, Ecclesiae et eius praxi iniuriosas, neque in Ecclesiam solum, sed etiam in potestates saeculi contumeliosas, seditiosas, impias, blasphemas, suspectas de haeresi ac haeresim ipsam sapientes, necnon haereticis et haeresibus ac etiam schismati faventes, erroneas, haeresi proximas, pluries damnatas, ac demum haereticas, variasque haereses et potissimum illas, quae in famosis Iansenii propositionibus, et quidem in eo sensu, in quo hae damnatae fuerunt, acceptis continentur, manifeste innovantes respective ... declaramus, damnamus et reprobamus.

CLEMENS XII: 12 Iul. 1730 – 6 Febr. 1740

2509-2510: Bulla *Apostolicae providentiae officio*, 2 Oct. 1733

I giansenisti affermavano che con le censure della costituzione *Unigenitus* (*2400-2502) veniva colpita la dottrina di s. Agostino e di s. Tommaso d'Aquino sulla grazia divina. Il papa respinse questa asserzione e volle allo stesso tempo favorire la pace tra le scuole teologiche «affinché attraverso gli sforzi uniti di scuole pur diverse sia più forte la difesa

De libertate in modo explicandi efficaciam gratiae

2509 § 1. ... Mentem tamen [*Clementis XI et Benedicti XIII*] praedecessorum Nostrorum compertam habentes, nolumus aut per Nostras aut per ipsorum laudes Thomisticae scholae delatas, quas iterato Nostro iudicio comprobamus et confirmamus, quicquam esse detractum ceteris catholicis scholis diversa ab eadem in explicanda divinae gratiae efficacia sentientibus, quarum etiam erga hanc Sanctam Sedem praeclara sunt merita, quominus sententias ea de re tueri pergant, quas hactenus palam et libere ubique etiam in huius almae Urbis luce docuerunt et propugnarunt.

ogni rapporto con Dio, come un membro putrido, capace di tutto corrompere nella società dei Santi, è per gli uomini pii, una morte più terribile della morte del corpo. Vanamente uno si lusinga per la purezza delle sue intenzioni o per un qualche zelo religioso, quando perseguita con il fuoco e con il ferro uomini probi, se è accecato dalla propria passione o trascinato da una esterna, perché non vuole esaminare nulla. Spesso crediamo di sacrificare l'empio a Dio, mentre sacrifichiamo al diavolo il figlio di Dio. – *Gv 16,2.*

101. Nulla si oppone maggiormente allo spirito di Dio e alla dottrina di 2501
Gèsù Cristo, quanto il fare giuramenti generalizzati nella chiesa; perché questo è un moltiplicare le occasioni di spergiuro, è un tendere lacci agli infermi e agli ignoranti, e un far sì che il nome e la verità di Dio servano talvolta al disegno degli empi. – *Mt 5,37.*

[*Censura:*] ... Noi dichiariamo, condanniamo e rigettiamo ... le propo- 2502
sizioni prima inserite, rispettivamente, come false, fraudolente, male sonanti, offensive per le orecchie pie, scandalose, dannose, temerarie, offensive per la chiesa e per la sua prassi, oltraggiose non solo verso la chiesa ma anche verso i poteri secolari, sediziose, empie, blasfeme, sospette di eresia e in odore di eresia, e anche atte a favorire gli eretici, le eresie e anche lo scisma, erronee, vicine all'eresia, ripetutamente condannate, e finalmente eretiche, e che rinnovano in modo manifesto le diverse eresie, soprattutto quelle che sono contenute nelle famose proposizioni di Giansenio, accolte proprio in quel senso in cui sono state condannate.

INNOCENZO XIII: 8 maggio 1721 – 7 marzo 1724
BENEDETTO XIII: 29 maggio 1724 – 21 febbr. 1730

CLEMENTE XII: 12 luglio 1730 – 6 febbr. 1740

2509-2510: Bolla *Apostolicae providentiae officio*, 2 ott. 1733

contro le insidie dell'errore» («ut coniunctis diversarum licet scholarum studiis firmius sit adversus erroris insidias praesidium»: ib. § 2 alla fine). – *Ed.*: DuPlA 3/II (1736) 589b-590a / BullTau 23, 542ab / BullLux 14, 297ab.

Libertà nel modo di spiegare l'efficacia della grazia

§ 1. ... Conoscendo però esattamente il pensiero dei Nostri predecessori 2509
[*Clemente XI e Benedetto XIII*], Noi non vogliamo, a motivo delle Nostre o delle loro lodi portate alla scuola Tomistica, che con Nostro rinnovato giudizio approviamo e confermiamo, che sia sottratto qualche cosa alle altre scuole cattoliche che pensano cose diverse da quella nella spiegazione dell'efficacia della grazia divina; anche di queste sono eccellenti i meriti verso questa santa sede, per cui continuino pure a sostenere a questo proposito le opinioni che fino ad ora apertamente e liberamente dovunque, anche al cospetto di questa gloriosa città, hanno insegnato e difeso.

2510 § 2. Quamobrem ... prohibemus sub iisdem poenis, ne vel scribendo vel docendo vel disputando vel alia qualibet occasione notam aut censuram ullam theologicam iisdem scholis diversa sentientibus inurere aut earum sententias conviciis et contumeliis incessere audeant, donec de iisdem controversiis haec Sancta Sedes aliquid definiendum ac pronuntiandum censuerit.

2511-2513: Litt. Ap. *In eminenti apostolatus specula*, 28 Apr. 1738

Il decreto diretto a tutti i fedeli sembra l'editto più antico riguardante i «massoni». Benedetto XIV lo riprese nella costituzione *Providas Romanorum Pontificum* del 18 maggio 1751 (Benedetto XIV, *Bullarium* [Roma 1754] 3, 214s / [Prato 1846] 3/I (= Opera omnia ▷

De societatibus clandestinis

2511 (§ 1) ... Nobis innotuit longe lateque progredi atque in dies invalescere nonnullas societates, coetus, conventus, collectiones, aggregationes seu conventicula vulgo de «liberi Muratori» seu «Francs Massons», aut alia quavis nomenclatura pro idiomatum varietate nuncupata, in quibus cuiuscumque religionis et sectae homines, affectata quadam contenti honestatis naturalis specie, arcto aeque ac impervio foedere secundum leges et statuta sibi condita invicem consociantur, quaeque simul clam operantur tum districto iureiurando ad sacra Biblia interposito tum gravium poenarum exaggeratione inviolabili silentio obtegere adstringuntur.

Verum cum ea sit sceleris natura, ut se ipsum prodat et clamorem edat sui indicem, hinc societates seu conventicula praedicta vehementem adeo fidelium mentibus suspicionem ingesserunt, ut iisdem aggregationibus nomen dare apud prudentes et probos idem omnino sit ac pravitatis et perversionis notam incurrere; nisi enim male agerent, tanto nequaquam odio lucem haberent. Qui quidem rumor eo usque percrebuit, ut in plurimis regionibus memoratae societates per saeculi potestates tamquam regnorum securitati adversantes proscriptae ac provide eliminatae iam pridem exstiterint.

2512 (§ 2) Nos itaque
animo volventes gravissima damna, quae ut plurimum ex huiusmodi societatibus seu conventiculis nedum temporalis rei publicae tranquillitati verum etiam spirituali animarum saluti inferuntur atque idcirco tum civilibus tum canonicis minime cohaerere sanctionibus,
cum divino eloquio doceamur, ... vigilandum esse, ne huiusmodi hominum genus veluti fures domum perfodiant, ... ne videlicet simplicium corda pervertant ...,
ad latissimam quae iniquitatibus impune patrandis inde aperiri posset viam obstruendam aliisque de iustis ac rationabilibus causis Nobis notis
easdem societates ... seu conventicula «de' liberi Muratori» seu «Francs Massons» aut alio quocumque nomine appellata de nonnullorum ... cardinalium

§ 2. Per questo motivo ... Noi proibiamo, pena le medesime condanne, che scrivendo, o insegnando, o disputando o in qualsiasi altra occasione, osino bollare con una nota di biasimo o con qualche censura teologica le medesime scuole che la pensano in modo diverso, o aggredire le loro sentenze con invettive e insulti, finché questa santa sede, sulle stesse controversie, non abbia stabilito di dover definire o pronunziare qualcosa. 2510

2511-2513: Lettera apostolica *In eminenti apostolatus specula*, 28 aprile 1738

17) 283b-284a / [Malines] 8, 416s). – *Ed.*: BullTau 24, 366a-367b / BullCocq 14, 236ab / CdICF 1, 656s, n. 299.

«I liberi muratori»

(§ 1) ... Noi siamo venuti a sapere che si stanno diffondendo in lungo e in 2511
largo e che di giorno in giorno fanno progressi alcune società, associazioni, circoli, adunanze, aggregazioni o conventicole comunemente dette «Liberi muratori» o «Francs massons», o indicate con un qualsiasi altro nome secondo la varietà delle lingue; in esse, uomini di qualsiasi religione e setta, paghi di una ostentata apparenza di onestà naturale, si associano gli uni agli altri con un patto tanto stretto quanto inaccessibile, secondo leggi e statuti redatti per loro, e nello stesso tempo sono costretti a nascondere con inviolabile silenzio tutte le cose che essi fanno di nascosto, sia per un giuramento vincolante prestato davanti alla sacra Bibbia, sia per la minaccia di gravi pene.

Siccome però la natura del misfatto è tale da rivelare se stesso e da produrre un clamore che lo tradisce, per questo le società o conventicole di cui sopra hanno ispirato nei cuori dei fedeli una diffidenza così forte che l'aderire alle associazioni medesime, da parte degli uomini prudenti e onesti, è assolutamente considerato come un tirarsi addosso un marchio di malvagità e perversione; se infatti non operassero il male, non avrebbero affatto in odio tanto grande la luce. Questa fama poi si è diffusa a tal punto che in molte regioni le società sopra menzionate sono state proscritte e già da tempo provvidamente bandite ad opera dei poteri secolari come contrarie alla sicurezza dei regni.

(§ 2) Noi dunque, 2512
meditando in cuor Nostro sui gravissimi danni che da società o conventicole di tal genere massimamente vengono arrecati non solo alla tranquillità del governo temporale ma anche alla salute spirituale delle anime, e che per questo motivo esse non sono assolutamente in sintonia con le disposizioni penali sia civili che canoniche,
poiché la divina parola ci insegna, ... che si deve vigilare affinché un siffatto genere di uomini non penetri, come i ladri, all'interno della casa, ... e così non pervertano i cuori degli uomini semplici ...,
per sbarrare la larghissima via che potrebbe quindi essere aperta al fine di compiere impunemente cose inique, e per altri giusti e ragionevoli motivi a Noi noti,
su consiglio di ... alcuni cardinali e anche per Nostra iniziativa ... e in base alla pienezza della potestà apostolica, stabiliamo che le medesime società ... o

consilio ac etiam motu proprio ... deque Apostolicae potestatis plenitudine damnanda et prohibenda esse statuimus ...

2513 (§ 4) [*Mandantur locorum ordinarii et inquisitores, ut transgressores*] tamquam de haeresi vehementer suspectos condignis poenis puniant.

BENEDICTUS XIV: 17 Aug. 1740 – 3 Maii 1758

2515-2520: Declaratio *Matrimonia quae in locis*, 4 Nov. 1741

La celebre «dichiarazione benedettina» era dapprima destinata solo alle province unite del Belgio e dell'Olanda sottomesse al re di Spagna. Più tardi fu estesa ad altri territori Cf. a proposito A. Lehmkuhl, *Theologia moralis*, 2 (Friburgo [12]1914) n. 905; ASS ▷ 6(1870) 456; B. Melata, in AnE 5(1897) 263-276; 6(1898) 421-428. – *Ed.*: Benedetto XIV, *Bullarium* (Malines 1826) 1, 178-182 (ed. antica vol. 1, n 34) / BullLux 16, 52a-53a.

De matrimoniis clandestinis

2515 Matrimonia, quae in locis Foederatorum Ordinum dominio in Belgio subiectis iniri solent sive inter haereticos ex utraque parte, sive inter haereticum ex una parte virum et catholicam feminam ex alia, aut viceversa, non servata forma a sacro Tridentino Concilio praescripta [*Decretum «Tametsi», *1813-1816*], utrum valida habenda sint necne, diu multumque disceptatum est animis hominum ac sententiis in diversa distractis; id quod satis uberem anxietatis ac periculorum sementem per multos annos subministravit ...

2516 (1) ... Sanctissimus Dominus noster ... hanc nuper declarationem et instructionem exarari praecepit, qua veluti certa regula ac norma omnes Belgii antistites, parochi earumque regionum missionarii, et vicarii apostolici deinceps in huiusmodi negotiis uti debeant.

2517 (2) Primo scilicet, quod attinet ad matrimonia a b h a e r e t i c i s i n t e r s e in locis Foederatorum Ordinum dominio subiectis celebrata, non servata forma per Tridentinum praescripta, licet Sanctitas Sua non ignoret, alias in casibus quibusdam particularibus et attentis tunc expositis circumstantiis Sacram Congregationem Concilii pro eorum invaliditate respondisse, aeque tamen compertum habens, nihil adhuc generatim et universe super eiusmodi matrimoniis fuisse ab Apostolica Sede definitum, et alioquin oportere omnino, ad consulendum universis fidelibus in iis locis degentibus et plura avertenda gravissima incommoda, quid generaliter de hisce matrimoniis sentiendum sit declarare:

... declaravit statuitque, matrimonia in dictis Foederatis Belgii provinciis inter haereticos usque modo contracta, quaeque imposterum contrahentur, etiamsi forma a Tridentino praescripta non fuerit in iis celebrandis servata, dummodo aliud non obstiterit canonicum impedimentum, pro validis habenda esse; adeoque si contingat, utrumque coniugem ad catholicae Ecclesiae sinum se recipere, eodem quo antea coniugali vinculo ipsos omnino teneri, etiamsi mutuus consensus coram parocho catholico ab eis non renovetur; sin autem

conventicole «dei Liberi muratori» o «Francs Massons» o con qualsiasi altro nome chiamate, debbono essere condannate e vietate ...

(§ 4) [*Siano incaricati gli ordinari dei luoghi e gli inquisitori, affinché i trasgressori*] essi li puniscano con pene adeguate, come altamente sospetti di eresia. 2513

BENEDETTO XIV: 17 agosto 1740 – 3 maggio 1758

2515-2520: Dichiarazione *Matrimonia quae in locis*, 4 nov. 1741

I matrimoni clandestini

Se si debbano ritenere validi oppure no i matrimoni che nelle regioni sog- 2515
gette al dominio degli Stati Federati in Belgio vengono solitamente conclusi sia fra eretici da una parte e dall'altra, sia fra un uomo eretico da una parte e una donna cattolica dall'altra, o viceversa, senza che sia osservata la forma prescritta dal sacro concilio di Trento [*Decreto «Tametsi» *1813-1816*], è stato discusso a lungo e ripetutamente, dividendosi gli animi degli uomini e le opinioni in direzioni opposte; cosa che per molti anni ha procurato a sufficienza un eccesso di ansietà e seminagione di pericoli ...

(1) ... Il nostro santissimo signore ... ha ora comandato che sia scritta 2516
questa dichiarazione e istruzione che, a guisa di regola e norma certa, tutti i presuli del Belgio, i parroci e i missionari di quelle regioni, e i vicari apostolici debbono mettere in pratica d'ora in avanti in simili situazioni.

(2) In primo luogo dunque, per quanto riguarda i matrimoni celebrati 2517
d a g l i e r e t i c i f r a d i l o r o nelle regioni sottoposte al dominio degli Stati Federati, senza osservare la forma prescritta dal Tridentino, anche se sua santità non ignora che la Congregazione del concilio, in altro momento, in alcuni casi particolari e avendo considerato attentamente le circostanze allora esposte, avesse risposto a favore della loro invalidità, e sapendo tuttavia parimenti con certezza che nulla fino ad ora è stato stabilito dalla sede apostolica di carattere generale e universale in ordine a simili matrimoni, e che del resto è assolutamente necessario, per prendersi cura di tutti i fedeli che vivono in quei luoghi e per eliminare numerosi gravissimi danni, dichiarare che cosa si deve pensare in generale di questi matrimoni:

... ha dichiarato e stabilito che i matrimoni fino ad ora celebrati, nelle suddette province Federate del Belgio, fra degli eretici, e quelli che in seguito verranno contratti, anche se nella loro celebrazione non è stata osservata la forma prescritta dal Tridentino, purché non sia stato di ostacolo un altro impedimento canonico, debbono essere ritenuti validi; e che anzi, se mai avvenga che entrambi i coniugi ritornino nel seno della chiesa cattolica, questi stessi si attengano assolutamente allo stesso vincolo coniugale di prima, anche se non viene rinnovato da loro il mutuo consenso davanti al parroco cattolico;

unus tantum ex coniugibus, sive masculus sive femina, convertatur, neutrum posse, quamdiu alter superstes erit, ad alias nuptias transire.

2518 (3) Quod vero spectat ad ea coniugia, quae pariter in iisdem Foederatis Belgii provinciis absque forma a Tridentino statuta contrahuntur a catholicis cum haereticis, sive catholicus vir haereticam feminam in matrimonium ducat, sive catholica femina haeretico viro nubat: dolens imprimis quam maxime Sanctitas Sua, eos esse inter catholicos, qui insano amore turpiter dementati ab hisce detestabilibus conubiis, quae sancta mater Ecclesia perpetuo damnavit atque interdixit, ex animo non abhorrent et prorsus sibi abstinendum non ducunt, ... [*animarum pastores*] serio graviterque hortatur et monet, ut catholicos utriusque sexus ab huiusmodi nuptiis in propriarum animarum perniciem ineundis quantum possint absterreant, easdemque nuptias omni meliore modo intervertere atque efficaciter impedire satagant.

At si forte aliquod huius generis matrimonium, Tridentini forma non servata, ibidem contractum iam sit, aut in posterum (quod Deus avertat) contrahi contingat, declarat Sanctitas Sua, matrimonium huiusmodi, alio non occurrente canonico impedimento, validum habendum esse, et neutrum ex coniugibus, donec alter eorum supervixerit, ullatenus posse sub obtentu dictae formae non servatae novum matrimonium inire; id vero debere sibi potissime in animum inducere coniugem catholicum, sive virum sive feminam, ut pro gravissimo scelere quod admisit, paenitentiam agat ac veniam a Deo precetur, coneturque pro viribus alterum coniugem a vera fide deerrantem ad gremium catholicae Ecclesiae pertrahere eiusque animam lucrari, quod porro ad veniam de patrato crimine impetrandam opportunissimum foret, sciens de cetero, ut mox dictum est, se istius matrimonii vinculo perpetuo ligatum iri.

2519 (4) [*Idem valet*] ... etiam de similibus matrimoniis extra fines dominii eorundem Foederatorum Ordinum contractis ab iis, qui addicti sunt legionibus seu militaribus copiis, quae ab iisdem Foederatis Ordinibus transmitti solent ad custodiendas muniendasque arces conterminas vulgo dictas di Barriera: ita quidem, ut matrimonia ibi praeter Tridentini formam sive inter haereticos utrimque sive inter catholicos et haereticos inita valorem suum obtineant, dummodo uterque coniux ad easdem copias sive legiones pertineat. ...

2520 (5) Tandem circa coniugia, quae contrahuntur vel in regionibus principum catholicorum ab iis, qui in provinciis Foederatis domicilium habent, vel in Foederatis provinciis ab habentibus domicilium in regionibus catholicorum principum, nihil Sanctitas Sua de novo decernendum aut declarandum esse duxit, volens, ut de iis iuxta canonica iuris communis principia probatasque in similibus casibus alias editas a Sacra Congregatione Concilii resolutiones, ubi disputatio contingat, decidatur, et ita declaravit statuitque ac ab omnibus in posterum servari praecepit.

e che se poi uno soltanto dei coniugi, sia l'uomo che la donna, si converte, nessuno dei due può, finché l'altro sarà in vita, passare ad altre nozze.

(3) Per quanto poi si riferisce a quei matrimoni che nelle stesse province Federate del Belgio sono ugualmente contratti senza la forma stabilita dal Tridentino da cattolici con eretici, sia che un uomo cattolico sposi una donna eretica, sia che una donna cattolica sposi un uomo eretico: sua santità, che è innanzitutto massimamente addolorato per il fatto che ci siano dei cattolici che, resi folli in modo turpe da un amore malsano, non rifuggono con tutta l'anima da questi detestabili matrimoni, che la santa madre chiesa ha sempre condannato e proibito, e non ritengono di doversene assolutamente astenere, ... esorta e ammonisce [*i pastori delle anime*] in modo serio e grave affinché per quanto possono distolgano i cattolici di entrambi i sessi dal contrarre simili matrimoni a rovina delle proprie anime, e si diano da fare per ostacolare nel modo più appropriato possibile queste stesse nozze e di impedirle in modo efficace. 2518

Ma nel caso che qualche matrimonio di questo genere, senza che sia stata osservata la forma del Tridentino, sia già stato colà contratto, o accada che in seguito (cosa da cui Dio ci preservi) sia contratto, sua santità dichiara che un simile matrimonio, se non si oppone un altro impedimento canonico, deve essere ritenuto valido, e che nessuno dei due coniugi, finché l'altro di loro è ancora vivo, in nessun caso può contrarre un nuovo matrimonio con il pretesto che non è stata osservata la forma suddetta; e che proprio questo deve soprattutto convincere il coniuge cattolico, sia l'uomo che la donna, per il gravissimo peccato che ha commesso, a fare penitenza e a implorare perdono da Dio, e a tentare secondo le sue forze di attirare l'altro coniuge, sviato dalla vera fede, nel grembo della chiesa cattolica e di guadagnare la sua anima, cosa poi che sarebbe utilissima per ottenere il perdono della colpa compiuta, sapendo inoltre, come è stato appena detto, che sarà legato in perpetuo con il vincolo di questo matrimonio.

(4) [*La stessa cosa vale*] ... anche riguardo a matrimoni simili che, al di fuori dei confini dei medesimi Stati Federati, sono stati contratti da coloro che sono impiegati negli eserciti o truppe militari che dagli stessi Stati Federati vengono di solito dislocati per custodire e difendere le fortezze di confine, volgarmente dette di Barriera: in modo però che i matrimoni ivi intrapresi senza la forma del Tridentino, sia fra eretici da entrambe le parti, sia fra cattolici ed eretici, conservino la loro validità, purché l'uno e l'altro dei coniugi appartengano alle stesse truppe o eserciti. ... 2519

(5) Infine, per quanto riguarda i matrimoni che vengono contratti o nelle regioni dei prìncipi cattolici da coloro che hanno il domicilio nelle province Federate, o nelle province Federate da coloro che hanno il domicilio nelle regioni dei prìncipi cattolici, sua santità non ha ritenuto che ci sia qualcosa di nuovo da stabilire o da dichiarare, volendo che a loro riguardo si decida, dove sorga una discussione, secondo i princìpi canonici del diritto comune e le risoluzioni approvate in casi simili e altra volta notificate dalla Sacra Congregazione del concilio, e così ha dichiarato e stabilito e ha ordinato che per l'avvenire sia da tutti osservato. 2520

2522-2524: Const. *Etsi pastoralis* pro Italo-Graecis, 26 Maii 1742

Questa costituzione ripete alcuni passaggi dell'istruzione *Presbyteri graeci* del 30 agosto 1595 (cf. *1990-1992) e della lettera *Sub catholicae* del 6 marzo 1254, in cui Innocenzo IV insisteva che la cresima venisse amministrata solo dai vescovi greci (cf. *831). – *Ed* : Benedetto XIV, *Bullarium* (Malines) 1, 354 352s (ed. antica vol. 1, n. 57) / CollLac 2, 510d-511c / CollPF[2] 1, 121s, n. 338.

De sacramento confirmationis

2522 § 3 (n. 1). Episcopi Latini infantes seu alios in suis dioecesibus baptizatos a presbyteris Graecis chrismate in fronte consignatos absolute confirment, cum neque per praedecessores Nostros neque per Nos Graecis presbyteris in Italia et insulis adiacentibus, ut infantibus baptizatis sacramentum confirmationis conferant, facultas concessa sit aut concedatur; quin immo usque ab anno 1595 a felicis recordationis Clemente VIII, praedecessore Nostro, fuit presbyteris Italo-Graecis expresse interdictum, ne baptizatos chrismate consignent [**1990*].

2523 (n. 4) Quamvis confirmati a simplici sacerdote cogendi non sunt eiusmodi confirmationis sacramentum ab episcopo suscipere, si ex tali coactione scandala oriri possent: cum sacramentum confirmationis eiusmodi necessitatem non habeat, ut sine eo salvus quis esse non possit, monendi tamen sunt ab Ordinariis locorum, eos gravis peccati reatu teneri, si cum possunt ad confirmationem accedere, illam renuunt ac negligunt.

De unctione extrema

2524 § 5 (n. 2) Infirmis ... unctio exhibeatur extrema. (n. 3) Nec refert, utrum eadem extrema unctio per unum vel plures presbyteros fiat, ubi huiusmodi viget consuetudo; dummodo credant et asserant, illud sacramentum, servata debita materia et forma, ab uno presbytero valide et licite confici (n. 4) Idem sacerdos materiam adhibere formamque pronuntiare respective debet; ac propterea qui ungit, idem dicat formam respondentem, nec alius unget et alius formam pronuntiet.

2525-2540: Const. *Nuper ad nos*, 16 Mart. 1743

Professio fidei Orientalibus praescripta

2525 § 5. ... Ego N. firma fide credo et profiteor omnia et singula quae continentur in Symbolo fidei, quo sancta Romana Ecclesia utitur, videlicet: Credo in unum Deum ... [*Symbolum Constantinopolitanum, *150 vel *1862*].

2522-2524: Costituzione *Etsi pastoralis* per gli italo-greci, 26 maggio 1742

Il sacramento della confermazione

§ 3 (n. 1). I vescovi latini debbono assolutamente confermare i fanciulli o gli altri che sono stati battezzati nelle loro diocesi e che sono stati segnati nella fronte con il sacro crisma dai presbiteri greci, dato che né dai Nostri predecessori né da Noi è stata concessa o sarà concessa ai presbiteri greci che si trovano in Italia o nelle isole vicine la facoltà di conferire ai fanciulli battezzati il sacramento della confermazione; anzi al contrario, fin dall'anno 1595 da Clemente VII di felice memoria, Nostro predecessore, è stato espressamente proibito ai presbiteri italo-greci di segnare con il crisma i battezzati [**1990*]. 2522

(n. 4). Anche se sono stati confermati da un semplice sacerdote, non debbono essere costretti a ricevere tale sacramento della confermazione dal vescovo, se da una tale costrizione possono nascere degli scandali; dato che il sacramento della confermazione non comporta una necessità tale che senza di esso uno non possa essere salvo, debbono tuttavia essere ammoniti dagli Ordinari dei luoghi che essi vengono a trovarsi nella colpa di peccato grave se, quando possono accedere alla confermazione, la rifiutano e la trascurano. 2523

L'estrema unzione

§ 5 (n. 2). Agli infermi ... deve essere data l'estrema unzione. (n. 3) E non importa se l'estrema unzione viene compiuta da parte di uno o di più presbiteri, dove vige una tale consuetudine; purché credano e affermino che quel sacramento, osservata la dovuta materia e forma, è compiuto validamente e lecitamente da un solo presbitero. (n. 4) Il medesimo sacedote deve di volta in volta adoperare la materia e pronunziare la forma; e quindi colui che unge, deve dire lui stesso la forma corrispondente, e non invece uno unge e un altro pronuncia la forma. 2524

2525-2540: Costituzione *Nuper ad Nos*, 16 marzo 1743

In questa bolla viene richiesta a Simone Evodius, arcivescovo di Damasco, elevato alla sede patriarcale dei Maroniti ad Antiochia, la professione di fede secondo la formula di Urbano VIII del 1642. – *Ed.*: Benedetto XIV, *Bullarium* (Malines) 2, 82-87 (ed. antica vol. 1, n. 78) / BullLux 16, 148b-149b / CollPF[2] 2, 124-126, n. 1496 nota.

La professione di fede prescritta agli orientali

§ 5. ... Io, N.N. con ferma fede credo e confesso tutte insieme e singolarmente le cose che sono contenute nel Simbolo di fede che usa la santa chiesa di Roma, e cioè: Credo in un solo Dio ... [*Simbolo Costantinopolitano, *150 o *1862*]. 2525

2526 Veneror etiam et suscipio universales Synodos, prout sequitur, videlicet: Nicaenam primam [*125-129], et profiteor, quod in ea contra Arium damnatae memoriae definitum est, Dominum Iesum Christum esse Filium Dei ex Patre natum unigenitum, id est ex substantia Patris natum, non factum, consubstantialem Patri, atque impias illas voces recte in eadem Synodo damnatas esse, «quod aliquando non fuerit», aut «quod factus sit ex iis, quae non sunt, aut ex alia substantia vel essentia», aut «quod sit mutabilis vel convertibilis Filius Dei».

2527 Constantinopolitanam primam [*150s], secundam in ordine, et profiteor, quod in ea contra Macedonium damnatae memoriae definitum est, Spiritum Sanctum non esse servum, sed Dominum, non creaturam, sed Deum, ac unam habentem cum Patre et Filio deitatem.

2528 Ephesinam primam [*250-268], tertiam in ordine, et profiteor, quod in ea contra Nestorium damnatae memoriae definitum est, divinitatem et humanitatem ineffabili et incomprehensibili unione in una persona Filii Dei unum nobis Iesum Christum constituisse, eaque de causa beatissimam Virginem vere esse Dei genitricem.

2529 Chalcedonensem [*300-305], quartam in ordine, et profiteor, quod in ea contra Eutychen et Dioscorum, ambos damnatae memoriae, definitum est, unum eundemque Filium Dei Dominum nostrum Iesum Christum perfectum esse in deitate, et perfectum in humanitate, Deum verum, et hominem verum ex anima rationali et corpore, consubstantialem Patri secundum deitatem, eundem consubstantialem nobis secundum humanitatem, per omnia nobis similem absque peccato; ante saecula quidem de Patre genitum secundum deitatem, in novissimis autem diebus eundem propter nos et propter nostram salutem ex Maria Virgine Dei genitrice secundum humanitatem; unum eundemque Christum Filium Dominum unigenitum in duabus naturis inconfuse, immutabiliter, indivise, inseparabiliter agnoscendum, nusquam sublata differentia naturarum propter unionem, magisque salva proprietate utriusque naturae in unam personam atque substantiam concurrente, non in duas personas partitum aut divisum, sed unum eundemque Filium et Unigenitum Deum Verbum Dominum Iesum Christum;

item eiusdem Domini nostri Iesu Christi divinitatem, secundum quam consubstantialis est Patri et Spiritu Sancto, impassibilem esse et immortalem, eundem autem crucifixum et mortuum tantummodo secundum carnem, ut pariter definitum est in dicta Synodo et in epistola sancti Leonis Romani Pontificis [*cf.* *290-295], cuius ore beatum Petrum Apostolum locutum esse Patres in eadem Synodo acclamaverunt, per quam definitionem damnatur impia haeresis illorum, qui Trisagio ab angelis tradito et in praefata Chalcedonensi Synodo decantato: «Sanctus Deus, sanctus fortis, sanctus immortalis, miserere nobis» [*cf. Is 6,3*], addebant: «qui crucifixus es pro nobis» atque adeo divinam naturam trium personarum passibilem asserebant et mortalem.

2530 Constantinopolitanam secundam [*421-438], quintam in ordine in qua praefatae Chalcedonensis Synodi definitio renovata est.

2531 Constantinopolitanam tertiam [*550-559], sextam in ordine, et

Venero anche e accolgo i concili universali come segue, e cioè: il primo ⟨concilio⟩ di Nicea [*125-129], e confesso quello che in esso è stato definito contro Ario di dannata memoria, che il Signore Gesù Cristo è Figlio di Dio, nato unigenito dal Padre, cioè nato, non fatto, dalla sostanza del Padre, consustanziale al Padre, e che sono state giustamente condannate nello stesso concilio quelle empie parole: «che una volta non fu», o «che è stato fatto da ciò che non è, o da un'altra sostanza o essenza», o «che il Figlio di Dio è mutevole o variabile». 2526

Il primo ⟨concilio⟩ di Costantinopoli [*150s], secondo nell'ordine, e confesso ciò che è stato in esso definito contro Macedonio di dannata memoria, che lo Spirito Santo non è servo, ma Signore, non creatura, ma Dio, e che ha un'unica divinità con il Padre e con il Figlio. 2527

Il primo ⟨concilio⟩ di Efeso [*250-268], terzo nell'ordine, e confesso ciò che in esso è stato definito contro Nestorio di dannata memoria, che la divinità e l'umanità con ineffabile e incomprensibile unione nell'unica persona del Figlio di Dio hanno costituito per noi l'unico Gesù Cristo, e che per questo motivo la beatissima Vergine è veramente madre di Dio. 2528

Il ⟨concilio⟩ di Calcedonia [*300-305], quarto nell'ordine, e confesso ciò che in esso è stato definito contro Eutiche e Dioscoro, tutti e due di dannata memoria, che l'unico e medesimo Figlio di Dio, il Signore nostro Gesù Cristo, è perfetto nella divinità e perfetto nell'umanità, vero Dio e vero uomo di anima razionale e di corpo, consustanziale al Padre secondo la divinità, e lui stesso consustanziale a noi secondo l'umanità, in tutto simile a noi eccetto che nel peccato; che è stato generato prima dei secoli dal Padre secondo la divinità, e negli ultimi giorni poi, per noi e per la nostra salvezza, da Maria Vergine madre di Dio secondo l'umanità; che l'unico e il medesimo Cristo Figlio di Dio unigenito lo si deve riconoscere in due nature senza confusione, senza mutazione, senza divisione, senza separazione, senza che sia mai eliminata la differenza delle nature a motivo dell'unione, anzi maggiormente preservata la peculiarità dell'una e dell'altra natura concorrenti nell'unica persona e sostanza, non separato e diviso in due persone, ma l'unico e il medesimo Figlio e Unigenito Verbo di Dio, il Signore Gesù Cristo; 2529

che ugualmente la divinità dello stesso Signore nostro Gesù Cristo, secondo la quale è consustanziale al Padre e allo Spirito Santo, è impassibile e immortale, e che lui stesso è stato poi crocifisso ed è morto soltanto secondo la carne, come è stato ugualmente definito nel concilio di cui sopra e nella lettera del santo pontefice romano Leone [*cf.* *290-295], – per bocca del quale i padri nel medesimo concilio proclamarono a gran voce che avesse parlato il beato apostolo Pietro – definizione con la quale è condannata l'empia eresia di coloro che al Trisagio consegnato dagli angeli e cantato nel sunnominato concilio di Calcedonia: «Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi» [*cf. Is 6,3*], aggiungevano: «che sei stato crocifisso per noi», e così dichiaravano passibile e mortale la divina natura delle tre persone.

Il secondo ⟨concilio⟩ di Costantinopoli [*421-438], quinto nell'ordine, nel quale è stata rinnovata la definizione del sunnominato concilio di Calcedonia. 2530

Il terzo ⟨concilio⟩ di Costantinopoli [*550-559], sesto nell'ordi- 2531

profiteor, quod in ea contra Monothelitas definitum est, in uno eodemque Domino nostro Iesu Christo duas esse naturales voluntates et duas naturales operationes indivise, inconvertibiliter, inseparabiliter, inconfuse, et humanam eius voluntatem non contrariam, sed subiectam divinae eius atque omnipotenti voluntati.

2532 Nicaenam secundam [*600-609], septimam in ordine, et profiteor, quod in ea contra Iconoclastas definitum est, imagines Christi ac Deiparae Virginis, necnon aliorum Sanctorum habendas et retinendas esse, atque eis debitum honorem et venerationem impertiendam.

2533 Constantinopolitanam quartam [*650-664], octavam in ordine, et profiteor, in ea Photium merito fuisse damnatum et sanctum Ignatium Patriarcham restitutum.

2534 Veneror etiam et suscipio omnes alias universales Synodos auctoritate Romani Pontificis legitime celebratas et confirmatas, et praesertim Florentinam Synodum [*1300-1353]; et profiteor, quae in ea definita sunt ...

2535 Pariter veneror et suscipio Tridentinam Synodum [*1500-1835], et profiteor, quae in ea definita et declarata sunt, et praesertim offerri Deo in Missa verum, proprium et propitiatorium sacrificium, pro vivis et defunctis, atque in sanctissimo Eucharistiae sacramento, iuxta fidem, quae semper in Ecclesia Dei fuit, contineri vere, realiter et substantialiter corpus et sanguinem una cum anima et divinitate Domini nostri Iesu Christi ac proinde totum Christum, fierique conversionem totius substantiae panis in corpus et totius substantiae vini in sanguinem, quam conversionem catholica Ecclesia aptissime transsubstantiationem appellat, et sub unaquaque specie, et singulis cuiusque speciei partibus, separatione facta, totum Christum contineri.

2536 Item septem esse Novae Legis sacramenta a Christo Domino nostro instituta ad salutem humani generis, quamvis non omnia singulis necessaria, videlicet baptismum, confirmationem, Eucharistiam, paenitentiam, extremam unctionem, ordinem et matrimonium: illaque gratiam conferre, et ex his baptismum, confirmationem et ordinem (sine sacrilegio) iterari non posse.

Item baptismum esse necessarium ad salutem, ac proinde, si mortis periculum immineat, mox sine ulla dilatione conferendum esse, et a quocumque et quandocumque sub debita materia et forma et intentione collatum esse validum.

Item sacramenti matrimonii vinculum indissolubile esse, et quamvis propter adulterium, haeresim aut alias causas possit inter coniuges thori et cohabitationis separatio fieri, non tamen illis aliud matrimonium contrahere fas esse.

2537 Item apostolicas et ecclesiasticas traditiones suscipiendas esse et venerandas. Indulgentiarum etiam potestatem a Christo Ecclesiae relictam fuisse, illarumque usum christiano populo maxime salutarem esse.

ne, e confesso ciò che in esso è stato definito contro i monoteliti, che nell'unico e medesimo Signore nostro Gesù Cristo ci sono due naturali volontà e due naturali operazioni in modo indiviso, immutabile, inseparabile, non confuso, e che la sua volontà umana non è contraria, ma è sottoposta alla sua divina e onnipotente volontà.

Il secondo ⟨concilio⟩ di Nicea [*600-609], settimo nell'ordine, e confesso ciò che in esso è stato definito contro gli iconoclasti, che le immagini di Cristo e della vergine Madre di Dio, come anche degli altri santi, si debbono tenere e conservare, e si deve a esse mostrare l'onore e la venerazione dovuti. 2532

Il quarto ⟨concilio⟩ di Costantinopoli [*650-664], ottavo nell'ordine, e confesso che in esso è stato giustamente condannato Fozio e reintegrato il santo patriarca Ignazio. 2533

Venero anche e accolgo tutti gli altri concili universali in modo legittimo celebrati e confermati dall'autorità del pontefice romano, e specialmente il concilio di Firenze [*1300-1353]; e confesso le cose che in esso sono state definite ... 2534

[Il seguito è citato in parte alla lettera, in parte in modo riassuntivo, dal Decreto d'unione per i greci e dal Decreto per gli armeni del concilio di Firenze].

Ugualmente venero e accolgo il concilio di Trento [*1500-1835], e confesso le cose che sono state in esso definite, e in modo particolare che nella messa viene offerto a Dio un vero, reale e propiziatorio sacrificio, per i vivi e per i defunti, e che nel santissimo sacramento dell'eucaristia, in conformità con la fede che si è sempre avuta nella chiesa, è contenuto veramente, realmente e sostanzialmente il corpo e il sangue, insieme all'anima e alla divinità, del Signore nostro Gesù Cristo, e dunque Cristo nella sua totalità, e che avviene la conversione di tutta la sostanza del pane nel corpo, e di tutta la sostanza del vino nel sangue, conversione che la chiesa cattolica chiama nel modo più appropriato transustanziazione, e che sotto ciascuna delle due specie, e nelle singole parti di ogni specie, dopo che è avvenuta una divisione, tutto il Cristo è contenuto. 2535

Così anche, che sette sono i sacramenti della Legge Nuova istituiti da Cristo nostro Signore per la salvezza del genere umano, anche se non tutti necessari per ciascuno, e cioè il battesimo, la confermazione, l'eucaristia, la penitenza, l'estrema unzione, l'ordine e il matrimonio; e che questi conferiscono la grazia, e che fra questi non possono essere ripetuti (senza sacrilegio) il battesimo, la confermazione e l'ordine. 2536

Ugualmente, che il battesimo è necessario per la salvezza, e che, di conseguenza, se c'è un imminente pericolo di morte, deve essere subito amministrato ed è valido da chiunque e in qualsiasi momento amministrato con la dovuta materia, forma e intenzione.

Ugualmente, che il vincolo del sacramento del matrimonio è indissolubile, e che benché possa avvenire fra i coniugi la separazione di letto e di coabitazione, tuttavia non è loro permesso di contrarre un altro matrimonio.

Ugualmente, che si debbono accogliere e venerare le tradizioni apostoliche ed ecclesiastiche. Che anche la potestà delle indulgenze è stata lasciata da Cristo alla chiesa, e che il loro uso è massimamente salutare per il popolo cristiano. 2537

2538 Pariter, quae de peccato originali, de iustificatione, de sacrorum librorum tam Veteris quam Novi Testamenti indice et interpretatione in praefata Tridentina Synodo definita sunt, suscipio et profiteor.

2539 [*Iussu Leonis XIII, Decreto S. Congregationis de Propaganda Fide, 16 Iul. 1878, hic additur:* Item veneror et suscipio oecumenicam Synodum Vaticanam atque omnia ab eadem tradita, definita et declarata, praesertim de Romani Pontificis primatu ac de eius infallibili magisterio, firmissime amplector et profiteor.]

2540 Cetera item omnia suscipio et profiteor, quae recipit et profitetur sancta Romana Ecclesia, simulque contraria omnia, et schismata et haereses ab eadem Ecclesia damnatas, reiectas et anathematizatas ego pariter damno, reicio et anathematizo. Insuper Romano Pontifici, beati Petri principis Apostolorum successori ac Iesu Christi vicario, veram oboedientiam spondeo ac iuro.

Hanc fidem catholicae Ecclesiae, extra quam nemo salvus esse potest, ... [*ut in professione fidei Tridentina, *1870*].

2543-2544: Breve *Suprema omnium Ecclesiarum*, 7 Iul. 1745

Questo breve si rivolge contro gli abusi nella confessione soprattutto in Portogallo, condannati anche nella costituzione *Ubi primum* del 2 luglio 1746 (Benedetto XIV, *Bullarium* [Malines] 4, 117-127). Benedetto XIV dichiarò che la sua decisione è una definizione generale valida «in ogni luogo e in ogni tempo» («ubique locorum ac temporum»; costituzione *Ad eradicandum pravum* del 28 sett. 1746; Benedetto XIV, *Bullarium* [Malines] 4, 303-307). – *Ed.*: Benedetto XIV, *Bullarium* (Malines) 3, 178s (ed. antica vol. 1, n. 134) / BullLux 16, 305ab.

De nomine complicis non exquirendo

2543 (1) Pervenit ... haud ita pridem ad aures Nostras, nonnullos istarum partium confessarios falsa zeli imagine seduci se passos, sed a zelo secundum scientiam [*cf. Rm 10,2*] longe aberrantes, perversam quandam et perniciosam praxim in audiendis Christi fidelium confessionibus et in saluberrimo paenitentiae sacramento administrando invehere atque introducere coepisse: ut videlicet, si forte in paenitentes incidissent socium criminis habentes, ab iisdem paenitentibus socii huiusmodi seu complicis nomen passim exquirerent, atque ad illud sibi revelandum non inducere modo suadendo conarentur, sed quod detestabilius est, denuntiata quoque, nisi revelarent, absolutionis sacramentalis negatione prorsus adigerent atque compellerent; immo etiam complicis eiusdem nedum nomen, sed habitationis insuper locum sibi exigerent designari;

quam illi quidem intolerandam imprudentiam tum procurandae complicis correctionis aliorumque bonorum colligendorum specioso praetextu colorare, tum emendicatis quibusdam doctorum opinionibus defendere non dubitarent; cum revera opiniones huiusmodi vel falsas et erroneas sequendo, vel veras et sanas male applicando, perniciem tam suis quam paenitentium animabus consciscerent, ac sese praeterea plurium gravium damnorum, quae inde facile consecutura fore praevidere debuerant, reos coram Deo aeterno iudice constituerent. ...

Accolgo e confesso ugualmente le cose che sono state definite nel concilio di Trento precedentemente nominato sul peccato originale, sulla giustificazione, sull'elenco e sull'interpretazione dei libri sacri sia dell'Antico che del Nuovo Testamento. 2538

[*Per ordine di Leone XIII, con Decreto della S. Congregazione di Propaganda Fide del 16 luglio 1878, è stato qui aggiunto:* Ugualmente venero e accolgo l'ecumenico concilio Vaticano e in modo fermissimo abbraccio e confesso le cose da questo trasmesse, definite e dichiarate, particolarmente sul primato del pontefice romano e sul suo infallibile magistero.] 2539

Ugualmente accolgo e confesso tutte le altre cose che la santa chiesa romana accetta e confessa, e insieme tutte le cose contrarie, gli scismi e le eresie dalla stessa chiesa condannati, rigettati e colpiti con l'anatema, io ugualmente condanno, rigetto e colpisco con l'anatema. Inoltre prometto e giuro vera obbedienza al pontefice romano, successore del beato Pietro principe degli apostoli e vicario di Gesù Cristo. Questa fede della chiesa cattolica, al di fuori della quale nessuno può essere salvato, ... [*come nella professione di fede tridentina, *1870*]. 2540

2543-2544: Breve *Suprema omnium Ecclesiarum*, 7 luglio 1745

Divieto di chiedere in confessione il nome del complice

(1) È giunto ... da non molto tempo alle nostre orecchie, che alcuni confessori di queste parti, che si sono lasciati sedurre da una falsa parvenza di zelo, ma che dallo zelo secondo scienza [*cf. Rm 10,2*] si sono di gran lunga allontanati, hanno cominciato ad aggiungere e a introdurre una prassi in certo qual modo perversa e funesta nell'ascoltare le confessioni dei fedeli e nell'amministrare il salutare sacramento della penitenza: e cioè che, se per caso si imbattono in penitenti che hanno un compagno nella colpa, dagli stessi penitenti cercano di conoscere in tutti i modi il nome di tale compagno o complice, e tentano di indurre a farselo rivelare non solo con la persuasione, ma, cosa ancor più detestabile, propriamente lo costringono e lo obbligano, minacciando anche, se non lo rivelano, di negare l'assoluzione sacramentale; ed esigono anzi che venga loro indicato dello stesso complice non solo il nome, ma anche il luogo di residenza; 2543

costoro poi non esitano sia a mascherare questa intollerabile imprudenza con lo specioso pretesto della correzione del complice da procurare e di altri beni da conseguire, sia a difenderla con alcune raffazzonate opinioni di dottori; mentre in verità essi, seguendo siffatte opinioni false ed erronee, o male applicandone di vere e di sane, procurano danno a se stessi e alle anime dei penitenti, e, al di là dei molti e gravi danni che essi avrebbero dovuto prevedere che da questo facilmente sarebbero conseguiti, costituiscono se stessi rei davanti a Dio eterno giudice. ...

a. 7; in [*Summa theologiae*] IIª IIªᵉ, q. 10, a. 12, ubi ad examen revocans quaestionem in *Quodlibetis* propositam: «Utrum pueri Iudaeorum et aliorum infidelium sint invitis parentibus baptizandi», ita respondet: «Respondeo dicendum, quod maximam habet auctoritatem Ecclesiae consuetudo, quae semper est in omnibus aemulanda, etc. Hoc autem Ecclesiae usus nunquam habuit, quod Iudaeorum filii invitis parentibus baptizarentur ...»; atque ita ait in IIIª, q. 68, a. 10: «Respondeo dicendum, quod pueri infidelium filii ... si nondum habent usum liberi arbitrii, secundum ius naturale sunt sub cura parentum, quamdiu ipsi sibi providere non possunt ...; et ideo contra iustitiam naturalem esset, si tales pueri invitis parentibus baptizarentur; sicut etiam si aliquis habens usum rationis baptizaretur invitus. Esset etiam periculosum ...»

2553 5. Scotus in IV *Sententiarum* dist. 4, q. 9, n. 2 et in quaestionibus relatis ad n. 2 censuit laudabiliter posse principem imperare, ut invitis etiam parentibus Hebraeorum atque infidelium infantuli baptizentur, dummodo id potissimum prudenter caveatur, ne iidem infantes a parentibus occidantur. ... Praevaluit tamen in tribunalibus sancti Thomae sententia ... atque inter theologos canonumque peritos vulgatior est. ...

2554 7. Hoc igitur posito, quod nefas sit Hebraeorum infantes reluctante parentum arbitrio baptizare, nunc iuxta ordinem initio propositum descendere iam oportet ad alteram partem: an videlicet contingere umquam possit occasio aliqua, in qua id liceat et conveniat.

2555 8. ... Cum id eveniat, ut ab aliquo Christiano Hebraeorum puer morti proximus reperiatur, rem opinor laudabilem Deoque gratam is certe efficiet, qui salutem puero aqua lustrali praebeat immortalem. ...

2556 9. Si item eveniret, ut puer aliquis Hebraeus proiectus esset atque a parentibus derelictus, communis omnium sententia est pluribus quoque confirmata iudiciis, eum baptizari oportere, reclamantibus etiam repetentibusque parentibus. ...

2557 14. Postquam casus magis obvios exposuimus, in quibus nostra haec regula prohibet, Hebraeorum infantes invitis parentibus baptizari, aliquas insuper declarationes addimus ad hanc regulam pertinentes, quarum haec prima est: si parentes desint, infantes vero alicuius Hebraei tutelae commissi fuerint, eos sine tutoris assensu licite baptizari nullo modo posse, cum omnis parentum potestas ad tutores pervenerit. ...

15. Secunda est, si pater christianae militiae nomen daret iuberetque infantem filium baptizari; eum quidem vel matre Hebraea dissentiente baptizandum esse, cum filius non sub matris, sed sub patris potestate sit habendus. ...

16. Tertia est: quamvis mater filios sui iuris non habeat, tamen ad Christi fidem si accedat et infantem offerat baptizandum, tametsi pater Hebraeus reclamet, eum nihilominus aqua baptismatis abluendum esse. ...

tre luoghi, e cioè in *Quodlibeta* 2, a. 7; nella [*Summa theologiae*] IIª-IIªᵉ, q. 10, a. 12, dove, esaminando di nuovo la questione proposta in *Quodlibeta*: «Se i figli dei giudei e degli altri infedeli debbono essere battezzati contro la volontà dei genitori», così risponde: «Rispondo dicendo che ha la massima autorità la consuetudine della chiesa, che deve sempre essere imitata in tutte le cose, ecc. L'uso della chiesa non fu mai tale che i figli dei giudei fossero battezzati contro la volontà dei genitori ...»; e così dice nella IIIª, q. 68, a. 10: «Rispondo dicendo che i bambini figli di infedeli ... se non hanno ancora l'uso del libero arbitrio, secondo il diritto di natura sono sotto la cura dei genitori, per tutto il tempo in cui essi non possono provvedere a se stessi ...; e sarebbe dunque contro la giustizia naturale, se questi bambini venissero battezzati contro la volontà dei genitori; come anche se qualcuno che ha l'uso di ragione fosse battezzato contro la sua volontà. Sarebbe anche pericoloso ...»

5. Scoto nel *Commento alle Sentenze [di Pietro Lombardo]*, lib. IV, dist. 2553
4, q. 9, n. 2 e nelle questioni riferite al n. 2 ha ritenuto che il principe potesse in modo lodevole comandare che i bimbi degli ebrei e degli infedeli fossero battezzati anche contro la volontà dei genitori, purché soprattutto si potesse prudentemente assicurare che gli stessi fanciulli non fossero uccisi dai genitori. ... Tuttavia la sentenza di san Tommaso ha prevalso nei tribunali ... ed è la più comune fra i teologi e i canonisti. ...

7. Ammesso dunque che è contro il diritto naturale battezzare i bambini 2554
degli ebrei quando si oppone la volontà dei genitori, ora secondo l'ordine proposto all'inizio, bisogna affrontare la seconda parte: se cioè possa mai darsi una qualche occasione nella quale questo sia lecito e conveniente.

8. ... Se succede che venga trovato da un qualche cristiano un fanciul- 2555
lo degli ebrei prossimo alla morte, io penso che faccia certamente cosa lodevole e gradita a Dio, colui che con l'acqua lustrale offra al fanciullo l'immortale salvezza. ...

9. Se ugualmente avvenisse che un fanciullo degli ebrei fosse stato scac- 2556
ciato e abbandonato dai genitori, è comune opinione di tutti, confermata anche da moltissime sentenze giudiziarie, che questi deve essere battezzato, anche se i genitori lo reclamano e lo richiedono. ...

14. Dopo aver esposto i casi più facili, nei quali questa nostra regola 2557
proibisce che siano battezzati i bambini degli ebrei contro la volontà dei genitori, aggiungiamo ora alcune chiarificazioni che si riferiscono a questa regola. La prima di queste è la seguente: se non ci sono i genitori e i bambini sono stati affidati alla tutela di un qualche ebreo, questi non possono in alcun modo essere battezzati lecitamente senza l'assenso del tutore, dato che tutte le potestà dei genitori sono passate ai tutori. ...

15. La seconda è: se il padre ha aderito alla religione cristiana e ha ordinato che il bambino sia battezzato, anche se la madre è contraria, questi deve essere battezzato, dato che il figlio deve essere considerato sotto la potestà del padre e non della madre. ...

16. La terza è: benché la madre non abbia i figli sotto la sua potestà, tuttavia se aderisce alla fede di Cristo e presenta il bambino per essere battezzato, anche se il padre ebreo protesta, ciononostante questi deve essere lavato con l'acqua del battesimo. ...

Neque item negatur, posse multoties pecuniam ab unoquoque suam per alios diversae prorsus naturae a mutui natura contractus recte collocari et impendi, sive ad proventus sibi annuos conquirendos, sive etiam ad licitam mercaturam et negotiationem exercendam honestaque indidem lucra percipienda.

2549 4. Quemadmodum vero, in tot eiusmodi diversis contractuum generibus, si sua cuiusque non servatur aequalitas, quidquid plus iusto recipitur, si minus ad usuram (eo quod omne mutuum, tam apertum quam palliatum, absit), at certe ad aliam veram iniustitiam restituendi onus pariter afferentem spectare compertum est: ita, si rite omnia peragantur et ad iustitiae libram exigantur, dubitandum non est, quin multiplex in iisdem contractibus licitus modus et ratio suppetat humana commercia et fructuosam ipsam negotiationem ad publicum commodum conservandi ac frequentandi. Absit enim a Christianorum animis, ut per usuras aut similes alienas iniurias florere posse lucrosa commercia existiment; cum contra ex ipso oraculo divino discamus, quod «iustitia elevat gentem, miseros autem facit populos peccatum» [*Prv 14,34*].

2550 5. Sed illud diligenter animadvertendum est, falso sibi quemquam et nonnisi temere persuasurum, reperiri semper ac praesto ubique esse vel una cum mutuo titulos alios legitimos, vel, secluso etiam mutuo, contractus alios iustos, quorum vel titulorum vel contractuum praesidio, quotiescumque pecunia, frumentum aliudve id generis alteri cuicumque creditur, toties semper liceat auctarium moderatum ultra sortem integram salvamque recipere.

Ita si quis senserit, non modo divinis documentis et catholicae Ecclesiae de usura iudicio, sed ipsi etiam humano communi sensui ac naturali rationi procul dubio adversabitur. Neminem enim id saltem latere potest, quod multis in casibus tenetur homo simplici ac nudo mutuo alteri succurrere, ipso praesertim Christo Domino edocente: «Volenti mutuari a te, ne avertaris» [*Mt 5,42*]: et quod similiter multis in circumstantiis, praeter unum mutuum, alteri nulli vero iustoque contractui locus esse possit.

Quisquis igitur suae conscientiae consultum velit, inquirat prius diligenter oportet, verene cum mutuo iustus alius titulus, verene iustus alter a mutuo contractus occurrat, quorum beneficio, quod quaerit lucrum, omnis labis expers et immune reddatur.

2552-2562: Instructio *Postremo mense*, 28 Febr. 1747

De baptismo infantium invitis parentibus

2552 4. De primo primae partis capite si sermo sit, utrum nempe d i s s e n t i e n t i b u s p a r e n t i b u s Hebraei infantes baptizari possint, aperte asserimus, hoc iam a sancto Thoma tribus in locis definitum fuisse, nempe in *Quodlibet* 2,

E neanche si nega che spesso qualcuno può collocare e impiegare bene il suo denaro a mezzo di altri contratti di qualità totalmente diversa dal prestito, sia per procurarsi rendite annue, sia anche per concludere leciti affari commerciali e proprio da questi percepire onesti guadagni.

4. Ma allo stesso modo che in tali e tanti diversi generi di contratti, se non è mantenuta l'eguaglianza di condizioni propria di ciascuno, è noto che quel che si riceve più del giusto ha a che fare se non coll'usura (dato che non vi è prestito né palese né simulato), certamente con qualche altra illegalità, che implica egualmente l'obbligo di restituire; così, se si procede in ogni cosa con correttezza, agendo secondo la bilancia della giustizia, non c'è da dubitare che in quei medesimi contratti sovrabbondano molte maniere e vie lecite per conservare e rendere numerosi i traffici umani e persino il lucroso commercio. Siano infatti i cristiani ben lontani dal credere che possano fiorire lucrosi commerci per mezzo dell'usura o di simili danni recati ad altri; sappiamo invece dallo stesso divino oracolo che «la giustizia innalza la gente, e il peccato rende miseri i popoli» [*Pro 14,34*]. 2549

5. Ma a questo bisogna porre con diligenza attenzione: che qualcuno si convincerà, a torto e temerariamente, che si trovino sempre e vi siano dovunque altri titoli legittimi assieme al prestito, o, anche escluso il prestito, altri giusti contratti, con l'aiuto dei quali titoli o contratti sia lecito, ogni volta che si consegna a chicchessia denaro, frumento o altra cosa di altro genere, ricevere oltre al capitale sano e salvo, un moderato profitto. 2550

Se alcuno la penserà così, non solo andrà sicuramente contro i divini insegnamenti e il giudizio della chiesa cattolica sull'usura, ma anche all'umano senso comune e alla ragion naturale. Nessuno infatti può ignorare almeno questo, che in molti casi l'uomo è tenuto a soccorrere il suo simile con un prestito puro e semplice, come insegna soprattutto Cristo Signore: «Non volgere le spalle a colui che vuole prendere a prestito da te» [*Mt 5,42*] e che egualmente, in molte circostanze, non può aver luogo nessun altro contratto autentico e giusto, oltre al solo prestito.

Bisogna dunque che chiunque voglia il bene della propria coscienza indaghi prima attentamente se veramente insieme col prestito non si presenti un altro giusto titolo; e non si tratti veramente di un altro contratto diverso dal prestito, per mezzo del quale sia reso innocente e immune da ogni macchia il guadagno che cerca di procurarsi.

2552-2562: Istruzione *Postremo mense*, 28 febbr. 1747

Benedetto XIV fece pubblicare tempo dopo come istruzione una lettera inviata al suo vicario, in cui si occupava di un caso avvenuto a Roma. – *Ed.*: Benedetto XIV, *Bullarium* (Malines) 5, 8-48 (ed. antica vol 2, n. 28) / CollPF[2] 1, 197s, n. 360.

Battesimo di bambini contro la volontà dei genitori

4. Se il discorso è relativo al primo capitolo della prima parte, se cioè dei bambini ebrei possono essere battezzati c o n t r o l a v o l o n t à d e i g e n i t o r i, dichiariamo apertamente che questo è già stato definito da san Tommaso in 2552

2544 (3) [*Censura:*] Nos autem, ne in tam gravi animarum discrimine ulla ex parte Apostolico Nostro ministerio deesse videamur, neve mentem hac super re Nostram apud vos obscuram aut ambiguam esse sinamus: notum vobis esse volumus, memoratam superius praxim penitus reprobandam esse, eandemque a Nobis per praesentes Nostras in forma Brevis litteras reprobari atque damnari tamquam scandalosam et perniciosam, ac tam famae proximorum quam ipsi etiam sacramento iniuriosam, tendentemque ad sacrosancti sigilli sacramentalis violationem atque ab eiusdem paenitentiae sacramenti tantopere proficuo et necessario usu fideles abalienantem.

2546-2550: Ep. encycl. *Vix pervenit* ad episcopos Italiae, 1 Nov. 1745

Questa enciclica risale a una commissione di teologi convocata il 4 luglio 1745 e che presentò l'esito delle ricerche nelle sessioni del 18 luglio e 1° agosto. – *Ed.*: Benedetto XIV, *Bullarium* (Malines) 3, 269-272 (ed. antica vol. 1, n. 143) / BullLux 16, 328ab / CollPF² 2, ▷

De usura

2546 (§ 3) 1. [*Conceptus usurae:*] Peccati genus illud, quod usura vocatur, quodque in contractu mutui propriam suam sedem et locum habet, in eo est repositum, quod quis ex ipsomet mutuo, quod suapte natura tantundem dumtaxat reddi postulat, quantum receptum est, plus sibi reddi velit, quam est receptum, ideoque ultra sortem lucrum aliquod, ipsius ratione mutui, sibi deberi contendat. Omne propterea huiusmodi lucrum, quod sortem superet, illicitum et usurarium est.

2547 2. Neque vero ad istam labem purgandam ullum arcessiri subsidium poterit vel ex eo, quod id lucrum non excedens et nimium sed moderatum, non magnum sed exiguum sit; vel ex eo, quod is, a quo id lucrum solius causa mutui deposcitur, non pauper sed dives exsistat, nec datam sibi mutuo summam relicturus otiosam, sed ad fortunas suas amplificandas vel novis coëmendis praediis vel quaestuosis agitandis negotiis utilissime sit impensurus.

Contra mutui siquidem legem, quae necessario in dati atque redditi aequalitate versatur, agere ille convincitur, quisquis, eadem aequalitate semel posita, plus aliquid a quolibet vi mutui ipsius, cui per aequale iam satis est factum, exigere adhuc non veretur: proindeque, si acceperit, restituendo erit obnoxius ex eius obligatione iustitiae, quam commutativam appellant, et cuius est in humanis contractibus aequalitatem cuiusque propriam et sancte servare et non servatam exacte reparare.

2548 3. Per haec autem nequaquam negatur, posse quandoque una cum mutui contractu quosdam alios, ut aiunt, titulos, eosdemque ipsimet universim naturae mutui minime innatos et intrinsecos forte concurrere, ex quibus iusta omnino legitimaque causa consurgat quiddam amplius supra sortem ex mutuo debitam rite exigendi.

(3) [*Censura:*] Noi poi, affinché in tanto grave pericolo per le anime 2544
non sembri che veniamo a mancare in qualche modo al Nostro apostolico ministero, e per non permettere che il Nostro pensiero sopra questa cosa sia presso di voi oscuro e ambiguo: vogliamo che voi sappiate che la prassi sopra ricordata deve essere completamente riprovata, e che da Noi, per mezzo del Nostro presente scritto in forma di breve, questa medesima viene riprovata e condannata come scandalosa e pericolosa, offensiva per il buon nome dei più prossimi e anche per lo stesso sacramento, volta alla violazione del sacrosanto sigillo sacramentale e atta a allontanare i fedeli dall'uso così altamente proficuo e necessario del medesimo sacramento della penitenza.

2546-2550: Enciclica *Vix pervenit* ai vescovi d'Italia, 1° nov. 1745

61s, n. 1393 nota (inserita in un'istruzione della Congregazione di Propaganda Fide dell'anno 1873).

L'usura

(§ 3) 1. [*Concetto di usura:*] Quel genere di peccato che si chiama 2546
usura, e che nel contratto di prestito ha la sua propria e sede e la sua collocazione, consiste in questo, ciascuno pretende che del prestito, il quale per sua natura vuole che si restituisca solo quel che fu ricevuto, gli sia reso più di ciò che fu ricevuto; e perciò sostiene che, oltre al capitale, gli è dovuto un certo guadagno, a motivo del prestito stesso. Perciò ogni utile di questa specie, che superi il capitale, è illecito, e ha carattere di usura.

2. E per cancellare tale macchia non si potrà sperare di avere alcun aiuto 2547
dal fatto che tale guadagno non è esorbitante e eccessivo, ma moderato; non grande, ma piccolo; o dal fatto che colui, dal quale, solo a causa del prestito, si reclama tale guadagno, non è povero, ma ricco; e ha intenzione non di lasciare inoperosa la somma che gli è stata data in prestito, ma di impiegarla molto proficuamente per aumentare le sue fortune, o comprando nuovi possessi, o trattando affari lucrosi.

È evidente infatti che agisce contrariamente alla legge del prestito, che necessariamente consiste nell'eguaglianza di ciò che è dato e di ciò che è restituito, chiunque, una volta per tutte stabilita tale eguaglianza, non abbia rossore di esigere da chicchessia, in forza del mutuo stesso, che sia già stato pagato con somma eguale a quella che fu prestata, ancora qualcosa di più: e perciò, se ha ricevuto, sarà obbligato a restituire, per la clausola della cosiddetta giustizia commutativa, che ha la proprietà di far mantenere scrupolosamente nei contratti umani l'uguaglianza propria di ciascuno di questi, e di far riparare con esattezza quanto non sia stato mantenuto.

3. Con questo poi non si nega che talvolta possano concorrere col con- 2548
tratto di prestito alcuni altri cosiddetti titoli, non completamente attinenti e intrinseci alla natura stessa del prestito; e che da questi sorga una causa assolutamente giusta e legittima di chiedere, a ragione, qualcosa di più del capitale dovuto per il prestito.

17. Quarta est, quod si pro certo habeatur, parentum voluntatem esse infantium baptismati necessariam, quoniam sub appellatione parentum locum quoque habet paternus avus: ... hinc necessario sequitur, ut, si avus paternus catholicam fidem amplexus sit ac nepotem ferat ad sacri lavacri fontem, quamvis mortuo iam patre mater Hebraea repugnet, tamen infans sit absque dubio baptizandus ...

2558 18. Fictitia res non est, quod aliquando pater Hebraeus se velle catholicam religionem amplecti praedicet ac se ipsum filiosque infantes baptizandos offerat, postmodum vero sui se consilii paeniteat abnuatque filium baptizari. Id Mantuae evenit. ... Res ad examen deducta est in Congregatione S. Officii, ac Pontifex die 24 Sept. anno 1699 ... decrevit, quod «duo filii infantes, alter scilicet triennis, alter quinquennis baptizentur. Alii, nempe filius octo annorum et filia duodecim, collocentur in domo Catechumenorum, si ea Mantuae adsit, sin minus apud piam honestamque personam ad effectum explorandi ipsorum voluntatem eosque instruendi»... .

De baptismo infantium oblatorum ex prava intentione

2559 19. Sunt quoque aliqui infideles suos infantes Christianis offerre soliti, ut aquis salubribus abluantur, non tamen Christi ut stipendia mereantur, neque ut originalis culpa eorum ex anima deleatur: sed id faciunt indigna quadam superstitione ducti, quod nempe baptismi beneficio existimant eosdem a malignis spiritibus, a foetore aut morbo aliquo liberandos. ...

2560 21. Cum ad theologos canonumque peritos huius quaestionis examen transisset, varii casus propositi ac discussi fuerunt. Infideles aliqui, cum hoc sibi in animum induxissent, baptismi gratia infantes suos a morbis daemonumque vexationibus liberatum iri, eo dementiae adducti sunt, ut mortem quoque minitati sint catholicis sacerdotibus, qui, utpote eorum pravae mentis conscii, baptismum eorumdem liberis constantissime denegabant. ...

[*Quidam*] sentiunt omnibus conferri baptismum posse, mors ut evitetur, dum materia solum, non autem forma, adhibeatur. At huic sententiae refragatur congregatio S. Officii coram Pontifice habita die 5 Sept. 1625:

2561 «Sacra Congregatio universalis Inquisitionis habita coram Sanctissimo, relatis Litteris episcopi Antibarensis, in quibus supplicabat pro resolutione infrascripti dubii:

> An, cum sacerdotes coguntur a Turcis, ut baptizent eorum filios, non ut christianos efficiant, sed pro corporali salute, ut liberentur a foetore, comitiali morbo, maleficiorum periculo et lupis, an in tali casu possint saltem ficte eos baptizare, adhibita baptismi materia sine debita forma?

Respondit negative, quia baptismus est ianua sacramentorum ac protestatio fidei, nec ullo modo fingi potest». ...

17. La quarta è: se si ritiene per certo che la volontà dei genitori è necessaria per il battesimo dei bambini, dato che sotto la denominazione di genitori ha pure un posto il nonno paterno, ... ne consegue necessariamente che, se il nonno paterno ha abbracciato la fede cattolica e porta il nipote al fonte del sacro lavacro, anche se, morto ormai il padre, la madre ebrea si oppone, tuttavia il bambino deve essere senza alcun dubbio battezzato ...

18. Non si tratta di un caso fittizio, che talvolta un padre ebreo stabilisca 2558
di volere abbracciare la religione cattolica e si offra insieme ai suoi figli bambini per essere battezzato, e che poi in seguito si penta del suo proposito e rifiuti di fare battezzare il figlio. Questo è avvenuto a Mantova. ... La cosa è stata portata all'esame della Congregazione del Sant'Uffizio, e il pontefice il 24 settembre dell'anno 1699 ... deliberò che «due figli bambini, uno di tre anni e l'altro di cinque, debbono essere battezzati. Gli altri, il figlio cioè di otto anni e la figlia di dodici, debbono essere collocati nella casa dei catecumeni, se ce n'è una a Mantova, in caso contrario presso una pia e onesta persona con lo scopo di verificare la loro volontà e di istruirli». ...

Il battesimo di bambini offerti con intenzione non retta

19. Ci sono poi alcuni infedeli che sono soliti offrire i loro bambini ai cri- 2559
stiani perché siano purificati con le acque salutari, non però perché possano meritare la retribuzione di Cristo, e nemmeno perché il peccato originale sia cancellato dalla loro anima: fanno invece questo guidati da una certa quale indegna superstizione, perché appunto essi pensano che per mezzo del battesimo questi siano liberati dagli spiriti maligni, dal cattivo odore o dalla malattia. ...

21. Quando l'esame di questa questione è stato portato ai teologi e ai ca- 2560
nonisti, diversi casi sono stati proposti e discussi. Alcuni infedeli, essendosi messi in testa che con la grazia del battesimo i loro figli sarebbero stati liberati dalle malattie e dalle vessazioni dei demoni, si sono ridotti a un tal grado di follia da minacciare pure di morte i sacerdoti cattolici che, essendo consapevoli della loro cattiva intenzione, negavano con grande fermezza il battesimo ai loro figli. ...

[*Alcuni*] pensano che, per evitare la morte, possa essere a tutti conferito il battesimo, usando soltanto la materia, e non invece la formula. A questa opinione si oppone la congregazione del Sant'Uffizio tenutasi in presenza del pontefice il giorno 5.9.1625:

«La Sacra Congregazione dell'Inquisizione generale tenutasi in presenza 2561
del santissimo, data lettura delle lettere del vescovo di Antivari, nelle quali egli supplicava per la soluzione del dubbio sotto descritto:

> I sacerdoti, quando sono costretti dai turchi a battezzare i loro figli non perché diventino cristiani, ma per la salute del corpo, affinché siano liberati dal cattivo odore, dall'epilessia, dal pericolo di malefici e dai lupi, possono forse in tal caso battezzarli almeno apparentemente, usando la materia del battesimo, senza la debita forma?

ha risposto negativamente, perché il battesimo è porta dei sacramenti e proclamazione della fede, e in nessun modo può essere simulato». ...

De baptismo infantium illegitime oblatorum

2562 29. ... Ad eos itaque spectat hic sermo noster, qui baptismo, neque a parentibus neque ab aliis, qui ius in eos habeant, offeruntur, sed ab aliquo nullam habente auctoritatem. De iis praeterea agitur, quorum casus non comprehenduntur sub ea dispositione, quae sinit baptismum conferri, etiamsi maiorum consensus desit: hoc quidem in casu baptizari non debent, sed ad illos remitti, quorum in potestate ac fide sunt legitime constituti.

Quod si iam sacramento initiati essent, aut detinendi sunt aut ab Hebraeis parentibus recuperandi tradendique Christi fidelibus, ut ab illis pie sancteque informentur; hic enim baptismi licet illiciti, tamen veri validique, effectus est. ...

2564-2565: Ep. *Dum praeterito* ad Supremum Inquisitorem Hispan., 31 Iul. 1748

Su richiesta del padre generale Gioja OESA, Benedetto XIV con questa lettera trattenne il Grande Inquisitore di Spagna dal porre nell'Indice spagnolo opere del card. Enrico Noris sospettate di baianismo e giansenismo. Il papa sottolineò la libertà delle scuole teolo- ▷

De libertate docendi in quaestionibus de auxiliis

2564 Tu scis in celeberrimis quaestionibus de praedestinatione et gratia et de modo conciliandi humanam libertatem cum omnipotentia Dei multiplices esse in scholis opiniones. T h o m i s t a e traducuntur uti destructores humanae libertatis et uti sectatores nedum Iansenii, sed etiam Calvini; sed cum ipsi obiectis apprime satisfaciant, nec eorum sententia fuerit umquam a Sede Apostolica reprobata, in ea Thomistae impune versantur, nec fas est ulli Superiori ecclesiastico in praesenti rerum statu eos a sua sententia removere.

A u g u s t i n i a n i traducuntur tamquam sectatores Baii et Iansenii. Reponunt ipsi, se humanae libertatis fautores esse, et oppositiones pro viribus eliminant, cumque eorum sententia usque adhuc a Sede Apostolica damnata non sit, nemo est qui non videat, a nullo praetendi posse, ut a sua sententia discedant.

S e c t a t o r e s M o l i n a e e t S u a r e s i i a suis adversariis proscribuntur, perinde ac si essent Semipelagiani; Romani Pontifices de hoc Moliniano systemate usque adhuc iudicium non tulerunt, et idcirco in eius tuitione prosequuntur et prosequi possunt.

2565 Uno verbo, episcopi et inquisitores non notas, quas doctores inter se digladiantes sibi invicem opponunt, attendere debent, sed an notae invicem oppositae sint a Sede Apostolica reprobatae. Haec libertati scholarum favet, haec nullum ex propositis modis conciliandi humanam libertatem cum divina omnipotentia usque adhuc reprobavit. Episcopi et inquisitores, cum se dat oc-

Il battesimo di bambini presentati illegittimamente

29. ... Questo nostro discorso pertanto è rivolto a coloro che sono presentati al battesimo non dai genitori e neppure da altri che abbiano autorità su di loro, ma da qualcuno che non ha alcuna autorità. Si tratta inoltre di coloro i cui casi non sono compresi sotto quella disposizione che consente che il battesimo sia conferito anche se manca il consenso degli avi: in questo caso appunto non debbono essere battezzati, ma debbono essere rimandati a coloro nella cui potestà e custodia sono stati legittimamente costituiti. 2562

Se poi costoro sono già stati iniziati con il sacramento, o debbono essere trattenuti, o debbono essere ripresi dai genitori ebrei e consegnati a dei fedeli cristiani, per essere da questi piamente e santamente istruiti; è questo infatti il risultato di un battesimo vero e valido, anche se illecito. ...

2564-2565: Lettera *Dum praeterito* al Grande Inquisitore di Spagna, 31 luglio 1748

giche. – *Ed.*: Benedetto XIV, *Bullarium* 13, Supplemento (Malines) 110 / R. de Martinis, *Benedicti XIV Acta sive nondum sive sparsim edita*, 1 (Napoli 1894) 556b-557a / AnIP 17 (1878) 31.

Libertà d'insegnamento sulle questioni circa gli aiuti della grazia

Tu sai che nelle famosissime questioni che riguardano la predestinazione e la grazia e relative al modo di conciliare la libertà umana con l'onnipotenza di Dio, numerose sono le opinioni nelle scuole. I t o m i s t i vengono accusati come distruttori della libertà umana e come seguaci non solo di Giansenio, ma anche di Calvino; ma poiché questi rispondono in modo pienamente soddisfacente alle obiezioni e la loro opinione non è mai stata riprovata dalla sede apostolica, rimangano i tomisti in questa senza danno, e non sia lecito a nessun superiore ecclesiatsico, nel presente stato di cose, allontanarli dalla loro opinione. 2564

Gli a g o s t i n i a n i sono accusati come seguaci di Baio e Giansenio. Questi replicano di essere fautori della libertà umana e con tutte le forze respingono le obiezioni, e dato che la loro opinione fino ad ora non è stata condannata dalla sede apostolica, non c'è nessuno che non veda come da nessuno possa essere preteso che essi si allontanino dalla loro opinione.

I s e g u a c i d i M o l i n a e S u a r e z, sono denunciati dai loro avversari come se fossero semipelagiani; i pontefici romani fino ad ora non hanno espresso un giudizio riguardo a questo sistema moliniano, e per questo essi proseguono e possono proseguire nella sua difesa.

In una parola: i vescovi e gli inquisitori non debbono tener conto delle note di qualifica teologica che i dottori che combattono gli uni con gli altri si scagliano contro a vicenda, ma se le note scambievolmente contrapposte, sono state disapprovate dalla sede apostolica. Questa favorisce la libertà delle scuole, questa fino ad ora non ha riprovato nessuno dei modi proposti per conciliare la libertà umana con l'onnipotenza divina. I vescovi e gli inquisitori, 2565

casio, eodem modo se gerant, etiam si uti privatae personae unius potius quam alterius sententiae sint sectatores. Nos ipsi etsi uti privati doctores in theologicis rebus uni faveamus opinioni, ut Summi Pontifices tamen oppositum non reprobamus nec sinimus ab aliis reprobari.

2566-2570: Breve *Singulari nobis* ad Henricum card. ducem Eborac., 9 Febr. 1749

De incorporatione in Ecclesiam vi baptismi

2566 § 12. ... Haereticus aliquem baptizando, si formam adhibeat, et materiam legitimam, ... is sacramenti charactere insignitur. ...

2567 § 13. Deinde id etiam compertum est, eum qui baptisma ab haeretico rite suscepit, illius vi Ecclesiae catholicae membrum effici; privatus siquidem baptizantis error hac eum felicitate privare nequit, si sacramentum conferat in fide verae Ecclesiae, atque eius instituta servet in his quae pertinent ad validitatem baptismi. Egregie hoc confirmat Suárez in sua *Fidei catholicae defensione contra errores sectae Anglicanae*, lib. I, c. 24, ubi probat baptizatum Ecclesiae membrum fieri, hoc etiam addens, quod si haereticus, quod saepius accidit, infantem lustret impotem ad fidei actum eliciendum, hoc impedimento non est, quominus ille habitum fidei cum baptismo accipiat.[1]

2568 § 14. Postremo exploratum habemus, ab haereticis baptizatos, si ad eam aetatem venerint, in qua bona a malis dispicere per se possint atque erroribus baptizantis adhaereant, illos quidem ab Ecclesiae unitate repelli, iisque bonis orbari omnibus, quibus fruuntur in Ecclesia versantes, non tamen ab eius auctoritate et legibus liberari, ut sapienter Gonzalez disserit in Cap. «Sicut» n. 12 de haereticis.[1]

2569 § 15. Hoc quidem in transfugis ac perduellibus observatum videmus, quos leges civiles a fidelium subditorum privilegiis omnino excludunt. Leges quoque ecclesiasticae privilegia clericalia iis clericis non concedunt, qui sacrorum canonum iussa negligunt. Nemo autem sentit, aut perduelles aut clericos canonum violatores suorum principum aut praelatorum auctoritati non subiacere.

2570 § 16. Haec exempla, ni fallimur, pertinent ad quaestionem; ut enim illi, sic haeretici Ecclesiae subditi sunt et legibus ecclesiasticis tenentur.

*2567 [1] Francesco Suárez, *Opera omnia*, a cura di C. Berton, vol. 24 (Parigi 1859) 117

*2568 [1] Emmanuel Gonzáles Téllez, *Commentaria perpetua in singulos textus 5 librorum Decretalium Gregorii IX* (Lyon 1673 e ed. ulteriori), in l. V, tit. 7, c 8.

quando se ne dà l'occasione, si comportino allo stesso modo, anche se, come persone private, sono seguaci dell'una piuttosto che dell'altra opinione. Noi stessi, anche se come dottori privati nelle questioni teologiche siamo favorevoli a una opinione, come sommi pontefici tuttavia non disapproviamo quella contraria e neppure permettiamo che sia disapprovata da altri.

2566-2570: Breve *Singulari nobis* al card. Henry, duca di York, 9 febbr. 1749

Ed.: Benedetto XIV, *Bullarium* (Malines) 7, 24-26 (ed. antica vol. 3, n. 2).

L'incorporazione nella chiesa in forza del battesimo

§ 12. ... Quando un eretico battezza qualcuno, se usa la forma e la ma- 2566
teria legittima, ... questi è segnato con il carattere del sacramento. ...

§ 13. È quindi anche ritenuto per certo che colui che ha ricevuto nel mo- 2567
do dovuto il battesimo da un eretico, in forza di quello diventa membro della chiesa cattolica; infatti, l'errore personale di colui che battezza non può privarlo di questa fortuna, se questi conferisce il sacramento nella fede della vera chiesa, e se rispetta le sue disposizioni in quello che riguarda la validità del battesimo. In modo egregio conferma questo Suarez, nella sua *Fidei catholicae defensio contra errores sectae Anglicanae*, lib. I, c. 24, dove dimostra che il battezzato diventa membro della chiesa, e aggiunge anche che se l'eretico, cosa che accade più spesso, rende puro un bambino ancora incapace di produrre l'atto di fede, questo non impedisce che egli riceva con il battesimo l'abito della fede.[1]

§ 14. Da ultimo, Noi siamo sicuri che i battezzati dagli eretici, se sono 2568
giunti all'età in cui sono in grado da soli di distinguere il bene dal male e aderiscono agli errori di colui che li ha battezzati, anche loro sono rigettati dall'unità della chiesa, e sono privati di tutti quei beni di cui godono coloro che si trovano nella chiesa, ma non sono tuttavia prosciolti dalla sua autorità e dalle leggi, come con sapienza disserta Gonzales nel Cap. «Sicut», n. 12, riguardo agli eretici.[1]

§ 15. Questo appunto Noi lo vediamo tenuto in considerazione nei di- 2569
sertori e nei pubblici nemici, che le leggi civili escludono completamente dai privilegi dei sudditi fedeli. Anche le leggi ecclesiatiche non concedono i privilegi clericali a quei chierici che non osservano le prescrizioni dei sacri canoni. Nessuno però pensa che i nemici pubblici o i chierici che violano i canoni non siano sottoposti ai loro principi o all'autorità dei prelati.

§ 16. Questi esempi, se non andiamo errati, si riferiscono alla questione: 2570
se anche coloro che sono in tal modo eretici, sono sudditi della chiesa e sono sottoposti alle leggi ecclesiastiche.

2571-2575: Const. *Detestabilem*, 10 Nov. 1752

Gli autori delle proposizioni condannate vengono nominati da Benedetto XIV stesso nella sua lettera *Religiosae ac filialis* del 3 marzo 1735 a p. Daniele Stadler SI (pubbl. in R. de Martinis, *Benedicti XIV Acta sive nondum sive sparsim edita*, 2 [Napoli 1894] 127b-128a, = n. 282), che nel suo trattato *De duello honoris vindice ad theologiae et iuris principia examinato* (Ingolstadt-Augusta 1751) insegnava le proposizioni 4 e 5. Il papa loda Stadler, avendo egli in seguito alla bolla subito ritirato i suoi asserti, e prosegue: «Perciò non abbiamo sottoposto a esame e proscritto con la Nostra autorità gli asserti della tua opera, quanto piuttosto le opinioni trasmesse da altri. La prima infatti delle proposizioni condannate è del padre [*Anacleto*] Reiffenstuel OMin, la seconda del padre [*Patrizio*] Sporer OFMRec e la terza del padre [*Pio Tommaso*] Milante OP Abbiamo fatto ▷

Errores de duello

2571 1. Vir militaris, qui, nisi offerat vel acceptet duellum, tamquam formidolosus, timidus, abiectus et ad officia militaria ineptus haberetur, indeque officio, quo se suosque sustentat, privaretur, vel promotionis alias sibi debitae ac promeritae spe perpetuo carere deberet, culpa et poena vacaret, sive offerat sive acceptet duellum.[1]

2572 2. Excusari possunt etiam honoris tuendi vel humanae vilipensionis vitandae gratia duellum acceptantes, vel ad illud provocantes, quando certo sciunt, pugnam non esse secuturam utpote ab aliis impediendam.[1]

2573 3. Non incurrit ecclesiasticas poenas ab Ecclesia contra duellantes latas dux vel officialis militiae, acceptans duellum ex gravi metu amissionis famae et officii.[1]

2574 4. Licitum est, in statu hominis naturali, acceptare et offerre duellum ad servandas cum honore fortunas, quando alio remedio earum iactura propulsari nequit.

2575 5. Asserta licentia pro statu naturali applicari etiam potest statui civitatis male ordinatae, in qua nimirum vel negligentia vel malitia magistratus iustitia aperte denegatur.

[*Censura: Damnatae ac prohibitae tamquam*] falsae, scandalosae ac perniciosae.

CLEMENS XIII: 6 Iul. 1758 – 2 Febr. 1769

2580-2585: Resp. S. Officii ad episc. Coccinensem, 1 Aug. 1759

*2571 [1] Cf. A. Reiffenstuel, *Theologia moralis*, [vol. 2:] *Supplementum*, tract. IX, dist. 3, q. 3, additio II (Venezia 1728) 65.

*2572 [1] P. Sporer, *Theologiae moralis super decalogum II*, tract. V, c. 2, 204 (Salzburg 1722) 174.

2571-2575: Costituzione *Detestabilem*, 10 nov. 1752

questa scelta anche con l'intenzione che la censura non appaia diretta soltanto contro di te e tutti facilmente riconoscano che presso di Noi nell'affermazione della verità non c'è riguardo a persone e istituzioni» («Quare non tam operis tui sententias quam ab aliis traditas opiniones in examen adductas auctoritate Nostra proscripsimus. Prima enim ex damnatis propositionibus est patris [*Anacleti*] Reiffenstuel O.Min., secunda patris [*Patricii*] Sporer Minoris Recollectae, et tertia patris [*Pii Thomae*] Milante O.Praedic. Quem quidem delectum eo etiam consilio habuimus, ne in te unum districta videretur censura et facile omnes intelligerent, nullam esse apud Nos in veritate asserenda personarum institutorumque acceptionem»). – *Ed.*: Benedetto XIV, *Bullarium* (Malines) 10, 77s (ed. antica vol. 4, n. 6) / *Bullarium* (Roma) 4, 16b s / BullLux 19, 19b.

Errori circa il duello

1. Un militare che qualora non offra o accetti un duello venisse considerato pauroso, timoroso, abietto e non idoneo alle mansioni militari, e quindi privato della sua mansione con la quale provvede al sostentamento suo e dei suoi, ovvero dovesse essere privato per sempre della speranza di una promozione a lui altrimenti dovuta e da lui meritata, è esente da colpa e da pena se offre o accetta un duello.[1] 2571

2. Possono essere scusati anche coloro che accettano un duello per difendere l'onore o per evitare il disprezzo umano, oppure quelli che lo provocano, quando sanno però con certezza che non ne seguirà il combattimento, in quanto che sarà impedito da altri.[1] 2572

3. Non incorre nelle pene ecclesiastiche promulgate dalla chiesa contro coloro che fanno un duello, un comandante o un ufficiale dell'esercito che accetta un duello per il grave timore di perdere la fama e la carica.[1] 2573

4. Nella condizione naturale dell'uomo è permesso accettare od offrire un duello per conservare con l'onore anche le sostanze, quando non si può allontanare con un altro rimedio la loro perdita. 2574

5. L'asserita licenza per la condizione naturale può anche essere applicata alla condizione di uno stato male ordinato, nel quale appunto per la negligenza o la malizia della magistratura la giustizia viene apertamente negata. 2575

[*Censura: Sono condannate e proibite come*] false, scandalose e dannose.

CLEMENTE XIII: 6 luglio 1758 – 2 febbr. 1769

2580-2585: Risposte del S. Uffizio al vescovo di Cochin (India), 1° agosto 1759

Ed.: ColPF[2] 1, 266, n. 421 / CdICF 4, 90s, n. 810.

*2573 [1] P. T. Milante, *Exercitationes dogmatico-morales in propositiones proscriptas a S. P. Alexandro VII*, exercitatio II [per la prop. 2 = *2022] (Napoli 1738) 15s.

De privilegio Paulino

2580 *Expos.:* Saepe contingit, ut ex duobus infidelibus alter convertatur ad fidem, alter converti quidem tunc nolit, consentiat tamen cohabitare cum fideli sine contumelia Creatoris et quin eum pertrahat ad mortale peccatum, immo promittat se quoque fidem postea amplexaturum, quod ob aliquam specialem rationem aliquamdiu differre necessarium ducit. Quare fidelis infidelem non dimittit, sed cohabitare pergunt ut coniuges, idque ad longum tempus et aliquos etiam annos: at postea infidelis, mutata voluntate, non solum converti non vult, sed tentat fidelem pertrahere ad idolorum cultum, vel discedit, nec iam consentit habitare cum illo, immo ad alias nuptias ipse transit.

2581 *Qu.:* 1. An in hoc casu possit etiam fidelis derelictus discedere et ad alias nuptias transire, habeatque hic locum privilegium ab Apostolo promulgatum: «Si infidelis discedit, discedat» [*1Cor 7,15*]?

2582 2. An id solum habeat locum, quando infidelis discedit odio fidei, an etiam quando discedit propter discordias vel aliam causam a fide diversam?

2583 3. An etiam possit fidelis transire ad alias nuptias, quando infidelis quacumque de causa ab eo discessit nec sciri potest, vivat adhuc necne.

2584 4. An fidelis, qui ex dispensatione valide contraxit matrimonium cum infideli, transire possit ad alias nuptias, si infidelis discedat vel cohabitare nolit vel eum pertrahat ad mortale peccatum?

2585 5. An aliquo, et quanto tempore possit fidelis post conversionem cohabitare cum infideli, quin privetur potestate transeundi ad alias nuptias?

Resp.: Ad 1. In casu de quo agitur: affirmative.

Ad 2. Cum militet ex parte coniugis conversi favor fidei, eo potest uti quacumque ex causa, dummodo iusta sit, nimirum si non dederit iustum ac rationabile motivum alteri coniugi discedendi, ita tamen, ut tunc solum intelligatur solutum iugum vinculi matrimonialis cum infideli, quando coniux conversus (renuente altero post interpellationem converti) transit ad alia vota cum fideli.

Ad 3. Praemittendam esse interpellationem, qua intimetur coniugi infideli, an velit converti, a qua interpellatione Apostolica Sedes iustis de causis dispensat.

Ad 4. Si fidelis, praevia dispensatione, contraxit matrimonium cum infideli, censetur illud contraxisse cum explicita condicione, dummodo nimirum infidelis secum cohabitare velit absque contumelia Creatoris: quare, si infidelis non servat supradictam condicionem, adhibenda sunt iuris remedia ad hoc, ut eam servet; alias separari debent quoad torum et cohabitationem, non ta-

Privilegio paolino

Esposizione: Accade spesso che di due infedeli uno si converta alla fede, 2580
e che l'altro che in quel momento non vuole invece convertirsi, accetti tuttavia di coabitare con il credente senza oltraggio del Creatore e senza trascinarlo al peccato mortale, e che prometta anzi che in seguito anche lui abbraccerà la fede, cosa che per un qualche particolare motivo considera necessario differire per un certo tempo. Per questo motivo il credente non rimanda il non credente, ma continuano a vivere insieme come coniugi, e questo per lungo tempo e anche per alcuni anni: ma in seguito il non credente, avendo cambiato volontà, non solo non vuole più convertirsi, ma cerca di trascinare il credente al culto degli idoli, oppure si separa, e non acconsente più ad abitare con lui, anzi lui stesso passa ad altre nozze.

Domande: 1. In questo caso, può anche il coniuge credente abbandonato 2581
separarsi e passare ad altre nozze, ed è questa la situazione in cui ha luogo il privilegio promulgato dall'apostolo: «Se il non credente si separa, si separi» [*1Cor 7,15*]?

2. Questo ha luogo soltanto quando il non credente si separa in odio alla 2582
fede, o anche quando si separa a causa di discordie, o per un'altra causa diversa dalla fede?

3. Il credente può forse passare ad altre nozze anche quando il non cre- 2583
dente si è separato da lui per una causa qualsiasi, e non si può sapere se sia ancora vivo oppure no?

4. Può il credente che con la dispensa ha contratto validamente il matri- 2584
monio con un non credente, passare ad altre nozze, se il non credente si separa, o non vuole coabitare oppure lo trascina al peccato mortale?

5. In generale, per quanto tempo un credente dopo la conversione può 2585
coabitare con il non credente, senza che sia privato della potestà di passare ad altre nozze?

Risposte: A 1. Nel caso di cui si tratta: sì.

A 2. Dato che milita dalla parte del coniuge convertito il favore della fede, egli ne può fare uso per una causa qualsiasi, purché sia giusta, naturalmente se lui non ha dato all'altro coniuge un giusto e ragionevole motivo di separarsi, in modo tale tuttavia che si intende sciolto il giogo del vincolo matrimoniale con il non credente soltanto allora, quando il coniuge convertito (rifiutandosi l'altro di convertirsi dopo che ne è stato richiesto) passa ad altre nozze con un credente.

A 3. Deve essere premessa una richiesta, con la quale si comunica al coniuge non credente se vuole convertirsi, richiesta da cui la sede apostolica dispensa per giusti motivi.

A 4. Se un credente, sulla base di una precedente dispensa, ha contratto matrimonio con un infedele, si è del parere che egli lo ha contratto con una esplicita condizione, purché appunto il non credente voglia coabitare con lui senza oltraggio del Creatore: per cui, se il non credente non osserva la condizione di cui sopra, debbono essere adoperati per questo i rimedi del diritto, perché la osservi; in caso contrario essi debbono separarsi per quanto riguarda

men quoad vinculum; quocirca in casu de quo agitur, coniuge infideli superstite, non potest fidelis ad alia vota transire.

Ad 5. Conversus ad fidem in ipso conversionis momento non intelligitur solutus a vinculo matrimonii cum infideli adhuc superstite contracti, sed tunc acquirit tantummodo ius transeundi ad alias nuptias, cum coniuge tamen fideli, idque si coniux infidelis renuat post interpellationem converti. Ceterum tunc solum coniugii vinculum dissolvitur, quando coniux conversus transit cum effectu ad alias nuptias. Si autem coniux conversus ante susceptionem baptismi habeat plures uxores, et prima recusat amplecti fidem: tunc legitime potest quamlibet ex illis retinere, dummodo fidelis fiat; sed in hoc casu contrahentes mutuum consensum coram parocho et testibus renovare debent.

CLEMENS XIV: 19 Maii 1769 – 22 Sept. 1774

2588: Instructio pro simplici sacerdote administrante sacramentum confirmationis ex S. Sedis Ap. delegatione, 4 Maii 1774

De simplici sacerdote qua ministro confirmationis

2588 Etsi iuxta sacrosancti Tridentini Concilii definitionem [*sessio VII, De confirmatione, can. 3: *1630*] solus episcopus est ordinarius huius sacramenti minister, solet tamen quandoque iustis de causis Sedes Apostolica simplici sacerdoti tamquam extraordinario ministro facultatem tribuere illud conferendi.

Sacerdos igitur, cui facultas haec fuerit concessa, in primis curet apud se habere Chrisma per catholicum antistitem cum eadem S. Sede communionem habentem confectum, ac sciat, sibi numquam licere, sine eo confirmationem administrare vel illud ab episcopis haereticis aut schismaticis recipere [*cf. *215*].

PIUS VI: 15 Febr. 1775 – 29 Aug. 1799

2590: Ep. *Exsequendo nunc* ad episcopos Belgii, 13 Iul. 1782

L'imperatore Giuseppe II aveva emanato il 13 ott. 1781 un editto di tolleranza in cui erano permessi i matrimoni misti. A causa delle difficoltà sorte in conseguenza, i vescovi del Belgio sotto la guida del card. de Franckenberg, arcivescovo di Malines, chiesero una ▷

il letto e la coabitazione, non tuttavia per quanto riguarda il vincolo; di conseguenza, nel caso di cui si tratta, finché è in vita il coniuge non credente, il credente non può passare ad altre nozze.

A 5. Colui che si converte alla fede, nel momento stesso della conversione, non si intende sciolto dal vincolo del matrimonio contratto con il non credente ancora vivente, ma acquista allora soltanto il diritto di passare ad altre nozze, però con un coniuge credente, e questo se il coniuge non credente rifiuta di convertirsi dopo esserne stato richiesto. In effetti il vincolo del matrimonio viene dissolto soltanto nel momento in cui il coniuge convertito passa di fatto ad altre nozze. Se poi il coniuge convertito, prima di ricevere il battesimo, aveva più mogli, e la prima rifiuta di abbracciare la fede, può allora in modo legittimo tenere con sé una qualsiasi fra quelle, purché si faccia credente; ma in questo caso i contraenti debbono rinnovare il consenso davanti al parroco e ai testimoni.

CLEMENTE XIV: 19 maggio 1769 – 22 sett. 1774

2588: Istruzione per il presbitero che amministra il sacramento della cresima su delega della sede apostolica, 4 maggio 1774

La Congregazione di Propaganda Fide il 21 marzo 1774 prese la risoluzione di pubblicare questa istruzione, che il papa confermò il 1° maggio. – *Ed.*: CollPF[2] 1, 309, n. 503 / ASS 7(1872/74) 306, nuova ed. (1915) 331.

Il presbitero come ministro della confermazione

Anche se, secondo la definizione del sacrosanto concilio di Trento [*sessione 7ª, La confermazione, can. 3: *1630*], soltanto il vescovo è il ministro or- 2588
dinario di questo sacramento, la sede apostolica tuttavia è solita talvolta per giusti motivi attribuire la facoltà di conferirlo a un semplice sacerdote come ministro straordinario.

Il sacerdote dunque a cui è stata concessa questa facoltà, abbia cura prima di tutto di avere con sé il crisma preparato da un vescovo cattolico che sia in comunione con la stessa santa sede, e sappia che non gli è mai permesso di amministrare la confermazione senza di questo o di riceverlo da vescovi eretici e scismatici [*cf. *215*].

PIO VI: 15 febbr. 1775 – 29 agosto 1799

2590: Lettera *Exsequendo nunc* ai vescovi del Belgio, 13 luglio 1782

presa di posizione del papa. – *Ed.*: MigThC 25, 692s / A. de Roskovány, *De matrimoniis mixtis* (Nitra 1842) 2, 61.

De assistentia parochorum in matrimoniis mixtis

2590 ... Si praemissa ... admonitione ad avocandam partem catholicam ab illicito matrimonio, ipsa nihilominus in voluntate illud contrahendi persistat, et matrimonium infallibiliter secuturum praevideatur, poterit tunc parochus catholicus materialem suam exhibere praesentiam, sic tamen, ut sequentes observare teneatur cautelas:

Primo, ut non assistat tali matrimonio in loco sacro, nec aliqua veste ritum sacrum praeferente indutus, neque recitabit super contrahentes preces aliquas ecclesiasticas, et nullo modo ipsis benedicet.

Secundo, ut exigat et recipiat a contrahente haeretico declarationem in scriptis, qua cum iuramento, praesentibus duobus testibus, qui debebunt et ipsi subscribere, obliget se ad permittendum comparti usum liberum religionis catholicae et ad educandum in eadem omnes liberos nascituros sine ulla sexus distinctione. ...

Tertio, ut et ipse contrahens catholicus declarationem edat a se et duobus testibus subscriptam, in qua cum iuramento promittat, non tantum se numquam apostaturum a religione sua catholica, sed educaturum in ipsa omnem prolem nascituram, et procuraturum se efficaciter conversionem alterius contrahentis acatholici.

2592-2597: Breve *Super soliditate petrae*, 28 Nov. 1786

Con questo breve fu condannato in forma ufficiale il libro del canonista di Vienna Joseph Valentin Eybel *Was ist der Papst?* (1782), che divulgava i princìpi del febronianesimo. Cf. Febronio (pseudonimo di Johann Nikolaus von Hontheim, vescovo ausiliare di Treviri), ▷

Errores Febronianismi de potestate Summi Pontificis

2592 Non ille [*Eybel*] veritus est «fanaticam» turbam appellare, quam prospiciebat ad aspectum Pontificis[1] in has voces erupturam: hominem eum esse, qui claves regni caelorum cum ligandi solvendique potestate a Deo acceperit, cui non alius episcopus exaequari valeat, a quo ipsi episcopi auctoritatem suam recipiant, quemadmodum ipse a Deo supremam suam potestatem accepit; eundem porro vicarium esse Christi, caput Ecclesiae visibile, iudicem supremum fidelium.

2593 An ergo, quod horribile dictu, fanatica fuerit vox ipsa Christi claves regni caelorum cum ligandi solvendique potestate Petro pollicentis [*Mt 16,19*] ... ? An fanatica dicenda tot sollemnia totiesque repetita Pontificum Conciliorumve decreta, quibus illi damnati sunt, qui negarent, in beato Petro Apostolorum principe successorem eius Romanum Pontificem constitutum a Deo caput Ecclesiae visibile ac vicarium Iesu Christi, ei regendae Ecclesiae plenam

*2592 [1] Eybel si riferisce al viaggio di Pio VI a Vienna presso l'imperatore Giuseppe II nella primavera del 1782.

L'assistenza dei parroci nei matrimoni misti

... Se dopo aver premesso ... un'ammonizione al fine di allontanare la parte cattolica da un matrimonio illecito, questa tuttavia persiste nella volontà di contrarlo, e si può prevedere che ne seguirà infallibilmente il matrimonio, il parroco cattolico potrà allora prestare la sua materiale presenza, con l'obbligo tuttavia di osservare le seguenti cautele: 2590

In primo luogo, non assista a un tale matrimonio in un luogo sacro, non sia rivestito con una qualche veste che faccia pensare a un rito sacro, e neppure dovrà recitare sui contraenti una qualche preghiera ecclesiastica, e in nessun modo li benedirà.

In secondo luogo, esiga e riceva dal contraente eretico una dichiarazione scritta con la quale, alla presenza di due testimoni che debbono anch'essi sottoscrivere, egli si obbliga a permettere al partner il libero uso della religione cattolica e a educare nella medesima tutti i figli che nasceranno senza nessuna distinzione di sesso. ...

In terzo luogo, anche lo stesso contraente cattolico presenti una dichiarazione da lui sottoscritta e da due testimoni, nella quale prometta con giuramento che non soltanto lui non apostaterà mai dalla sua religione cattolica, ma che educherà in essa ogni figlio che nascerà, e che cercherà in modo efficace la conversione dell'altro contraente non cattolico.

2592-2597: Breve *Super soliditate petrae*, 28 nov. 1786

De statu Ecclesiae et legitima potestate romani Pontificis (1763), messo all'Indice il 27 febbr. 1764. – *Ed.*: BullRCt 7, 672b-673a / A. de Roskovány, *Romanus Pontifex, tamquam Primas ecclesiae et princeps civilis* (Nitra e Komarno 1867) 3, 319s.

Errori del febronianesimo circa la potestà del papa

Quello [*Eybel*] non ha avuto paura di chiamare «fanatica» la folla che lui 2592
vedeva sul punto di erompere, alla vista del pontefice,[1] in queste grida: egli è l'uomo che ha ricevuto le chiavi del regno dei cieli, unitamente al potere di legare e di sciogliere, al quale nessun altro vescovo può essere uguagliato, dal quale i vescovi stessi ricevono la loro autorità, allo stesso modo in cui lui stesso ha ricevuto da Dio la sua potestà suprema; egli stesso inoltre è il vicario di Cristo, il capo visibile della chiesa, il giudice supremo dei fedeli.

È stata dunque forse fanatica, cosa orribile a dirsi, la voce stessa di Cristo 2593
che promette a Pietro le chiavi del regno dei cieli, unitamente alla potestà di legare e di sciogliere [*Mt 16,19*] ... ? O debbono forse dirsi fanatici i tanti e tante volte ripetuti solenni decreti dei papi o dei concili, con i quali sono stati condannati quelli che negavano che, nel beato Pietro principe degli apostoli, il suo successore, il pontefice romano, è stato costituito da Dio capo visibile della chiesa e vicario di Gesù cristo, e che a lui è stata affidata la piena potestà per governare la chiesa, e che a lui da tutti coloro che sono chiamati col nome

potestatem traditam, veramque ab omnibus qui christiani nomine censentur oboedientiam deberi; atque vim eam esse primatus, quem divino iure obtinet, ut ceteris episcopis non honoris tantum gradu, sed et supremae potestatis amplitudine antecellat? Quo magis deploranda est praeceps ac caeca hominis temeritas, qui ... [*sequentes errores*] instaurare studuerit ... ac per multas ambages insinuarit:

2594 quemlibet episcopum vocatum a Deo ad gubernationem Ecclesiae non minus quam papam, nec minore praeditum esse potestate: Christum eandem per sese Apostolis omnibus potestatem dedisse; quidquid aliqui credant obtineri et concedi solum a Pontifice, posse idipsum, sive a consecratione sive ab ecclesiastica iurisdictione pendeat, perinde obtineri a quolibet episcopo;

2595 voluisse Christum Ecclesiam reipublicae more administrari; ei quidem regimini opus esse praeside pro bono unitatis, verum qui non audeat se aliorum qui simul regunt negotiis implicare; privilegium tamen habeat negligentes cohortandi ad sua implenda munia; vim primatus hac una praerogativa contineri supplendae aliorum negligentiae, prospiciendi conservationi unitatis hortationibus et exemplo; Pontifices nil posse in aliena dioecesi praeterquam extraordinario casu;

2596 Pontificem caput esse, quod vim suam ac firmitatem teneat ab Ecclesia;
2597 licitum sibi fecisse Pontifices, violandi iura episcoporum, reservandique sibi absolutiones, dispensationes, decisiones, appellationes, collationes beneficiorum, alia uno verbo munia omnia, quae singulatim recenset atque velut indebitas ac episcopis iniuriosas reservationes traducit.

2598: Ep. *Deessemus nobis* ad episc. Motulensem, 16 Sept. 1788

Il vescovo di Mottola (nel regno di Napoli), che per incarico del re fungeva da giudice, in un processo sulla nullità di un matrimonio aveva ridotto la competenza giuridica della chiesa. Pio VI in questa lettera gli espone il contenuto e il significato del can. 12 della ses- ▷

De competentia Ecclesiae in re matrimoniali

2598 Ignotum Nobis non est quosdam adesse, qui saecularium principum auctoritati plus nimio tribuentes et verba huius canonis [*Concilium Tridentinum, sessio XXIV, De matrimonio, can. 12:* *1812] captiose interpretantes illud defendendum susceperunt, ut, quoniam Tridentini patres hac dicendi formula usi non fuerint: ad solos iudices ecclesiasticos aut omnes causas matrimoniales – potestatem reliquerint iudicibus laicis cognoscendi saltem causas matrimoniales, quae sunt meri facti.

Sed scimus, etiam hanc captiunculam et fallax hoc cavillandi genus omni fundamento destitui. Verba enim canonis ita generalia sunt, omnes ut causas comprehendant et complectantur. Spiritus vero sive ratio legis adeo late patet, ut nullum exceptioni aut limitationi locum relinquat. Si enim hae causae non alia ratione pertinent ad unum Ecclesiae iudicium, nisi quia contractus

di cristiani è dovuta vera obbedienza; e che la forza del primato, che egli riceve per diritto divino, è quella che fa sì che egli sia superiore agli altri vescovi non solo per il grado di onore, ma anche per l'ampiezza della suprema potestà? Quanto più deve essere deplorata la sconsiderata e cieca temerità di un uomo che ... [*i seguenti errori*] abbia cercato di rinnovare ... e che abbia insinuato per mezzo di molti equivoci:

qualsiasi vescovo è chiamato da Dio al governo della chiesa non meno del 2594
papa, ed è fornito di una potestà non minore: Cristo stesso da parte sua ha dato a tutti gli apostoli la potestà; tutto ciò che alcuni credono che sia ottenuto e concesso soltanto dal pontefice, lo stesso può, sia che dipenda dalla consacrazione, sia dalla giurisdizione ecclesiastica, ugualmente essere ottenuto da qualsiasi vescovo;

Cristo ha voluto che la chiesa fosse governata secondo le usanze di uno 2595
stato; e questa forma di governo ha bisogno, per il bene dell'unità, di un capo, che non osi però intromettersi nelle attività degli altri che governano insieme, ma che abbia tuttavia il privilegio di esortare i negligenti a eseguire i propri compiti; la forza del primato è costituita da quest'unica prerogativa: di supplire alla negligenza degli altri e di provvedere alla conservazione dell'unità con le esortazioni e con l'esempio; i pontefici non hanno nessun potere in un'altra diocesi all'infuori di un caso straordinario;

il pontefice è un capo che detiene la sua forza e la sua solidità dalla chiesa; 2596
i pontefici hanno concesso a se stessi di violare i diritti dei vescovi, e di ri- 2597
servarsi assoluzioni, dispense, decisioni, appelli, conferimenti di benefici, e, in una parola, tutte le altre funzioni, che egli da solo enumera e che traduce in non dovute e ingiuriose riserve nei confronti dei vescovi.

2598: Lettera *Deessemus nobis* al vescovo di Mottola (Taranto), 16 sett. 1788

sione 24ª tridentina. – *Ed.*: A. de Roskovány, *Matrimonium in Ecclesia catholica*, 1 (Pest 1870) 421s.

La competenza della chiesa nell'ambito del matrimonio

Noi non ignoriamo che ci sono alcuni che, concedendo troppo all'autorità 2598
dei prìncipi secolari e interpretando in modo capzioso le parole di questo canone [*Concilio di Trento, sess. 24ª, Il matrimonio, can. 12:* *1812], hanno cominciato a sostenere che, poiché i padri tridentini non hanno usato questa formulazione: «solo dei giudici ecclesiastici» o «tutte le cause matrimoniali», hanno lasciato ai giudici laici la potestà di istruire almeno le cause matrimoniali che si riferiscono al puro fatto.

Ma Noi sappiamo che anche questo ragionamento capzioso e questo modo fallace di cavillare, è privo di ogni fondamento. Le parole del canone infatti sono talmente generali che comprendono e abbracciano tutte le cause. Lo spirito o il senso della legge poi, si estende in modo così ampio da non lasciare nessuno spazio ad eccezione o limitazione. Se dunque queste cause appartengono all'unico giudizio della chiesa per nessun'altra ragione se non perché il

matrimonialis est vere et proprie unum ex septem Legis evangelicae sacramentis, sicut haec sacramenti ratio communis est omnibus causis matrimonialibus, ita omnes hae causae spectare unice debent ad iudices ecclesiasticos.

2600-2700: Const. *Auctorem fidei* ad univ. fideles, 28 Aug. 1794

Leopoldo II, granduca di Toscana, aveva inviato nel 1786 ai vescovi del suo territorio un *Memorandum* di 57 articoli sul rinnovamento della disciplina ecclesiastica (MaC 38, 999a-1012b). I decreti del Sinodo di Pistoia (Toscana), convocato dal vescovo Scipione de' Ricci dal 18 al 28 sett. 1786, si basano su di esso: *Atti e decreti del Concilio diocesano di Pistoja dell'anno 1786* (stampati senza indicazione dell'anno: 1788?). (Vedi gli atti del sinodo in MaC 38, 1011a-1086b). Pio VI ne condannò 85 proposizioni. Il testo della bolla fu elaborato in preponderanza dal card. Giacinto-Sigismondo Gerdil. La sua bozza fu pubblicata con notazioni da Fernand Litt nell'appendice della sua ricerca *La question des rapports entre la nature et la grâce de Baius au Synode de Pistoie* (Fontaine - L'Evêque ▷

Errores Synodi Pistoriensis

Prooemium

2600 ... Postquam Synodus haec Pistoriensis e latebris erupit, in quibus aliquamdiu abdita delituit, nemo fuit de summa religione pie sapienterque sentiens, qui non continuo adverterit, hoc fuisse auctorum consilium, ut quae antea per multiplices libellos pravarum doctrinarum semina sparserant, ea in unum velut corpus compingerent, proscriptos dudum errores suscitarent, Apostolicis quibus proscripti sunt decretis fidem auctoritatemque derogarent.

[*Surgenti malo comprimendo studentes*] ... Synodum ab episcopo [*Scipione Ricci*] editam primum quattuor episcopis aliisque adiunctis e clero saeculari theologis examinandam commisimus; tum etiam plurium S.R.E. cardinalium aliorumque episcoporum congregationem deputavimus, qui totam actorum seriem diligenter perpenderent, loca inter se dissita conferrent, excerptas sententias discuterent. Quorum suffragia coram Nobis voce et scripto edita excepimus; qui et Synodum universe reprobandam et plurimas inde collectas propositiones, alias quidem per sese, alias attenta sententiarum connexione plus minus acribus censuris perstringendas censuerunt; quorum auditis pensisque animadversionibus illud quoque Nobis curae fuit, ut selecta ex tota Synodo praecipua quaedam pravarum doctrinarum capita, ad quae potissimum fusae per Synodum reprobandae sententiae directe vel indirecte referuntur, in certum deinceps ordinem redigerentur, eisdemque sua cuique peculiaris censura subiiceretur.

[*Ad depellendam subdolam excusationem,*] ... quod quae alicubi durius dicta exciderint, ea locis aliis planius explicata aut etiam correcta reperian-

contratto matrimoniale è veramente e propriamente uno dei sette sacramenti della legge evangelica, siccome questa qualità di sacramento è comune a tutte le cause matrimoniali, allora tutte queste cause debbono essere esclusivamente riservate ai giudici ecclesiastici.

2600-2700: Costituzione *Auctorem fidei* a tutti i fedeli, 28 agosto 1794

1934) 165-209. AnIP (1885) 480-511 pone nell'edizione delle *Adnotationes Gerdillianae* al posto della bozza il testo definitivo delle proposizioni dottrinali della bolla.
I titoli sono della bolla. Le parole dei decreti del Sinodo di Pistoia sono quasi sempre un po' modificate. Per una visione d'insieme le proposizioni vengono divise in sei parti, che tematicamente però alle volte si sovrappongono. Prop. 1-15: Errori sulla costituzione e l'autorità della chiesa; 16-26: Errori sulle condizioni naturali e soprannaturali dell'esistenza umana; 27-60: Errori sui sacramenti; 61-79: Errori sul culto religioso; 80-84: Errori sulla riforma degli ordini religiosi; 85: Errori sulla convocazione di un sinodo nazionale. – *Ed.*: MaC 38, 1262-1280 / BullRCt 9, 396a-417b.

Errori del Sinodo di Pistoia

Proemio

... Da quando questo sinodo di Pistoia è uscito fuori dai nascondigli tene- 2600
brosi nei quali si è tenuto nascosto invisibile per qualche tempo, non c'è stato nessuno, fra coloro che hanno un pio e sapiente riguardo alla suprema religione, che non si sia subito accorto che l'intenzione degli autori è stata quella di comporre come in un unico corpo i semi delle perverse dottrine che prima avevano diffuso per mezzo di molteplici libelli, di risvegliare gli errori da tempo proscritti, di contestare la fede e l'autorità nei decreti apostolici mediante i quali essi sono stati proscritti.

[*Cercando di arrestare il male nascente*] ... Noi abbiamo in primo luogo affidato l'incarico di esaminare il sinodo fatto dal vescovo [*Scipione de' Ricci*] a quattro vescovi e ad altri teologi prescelti dal clero secolare; poi abbiamo incaricato anche una congregazione di parecchi cardinali di santa romana chiesa e di altri vescovi, che valutassero diligentemente tutta la serie degli atti, riunissero fra loro gli argomenti disseminati qua e là, discutessero le opinioni raccolte, e abbiamo ricevuto i loro giudizi esposti a noi personalmente a voce e per iscritto. Costoro hanno stabilito che il sinodo deve essere totalmente riprovato, e che moltissime proposizioni raccolte da questo, alcune di per sé, altre considerata la connessione delle sentenze, debbono essere colpite con censure più o meno aspre. Ascoltate e valutate le loro osservazioni, ci siamo anche dati pensiero di far redigere uno dopo l'altro, secondo un ordine determinato, scelti da tutto il sinodo, i capitoli in certo qual modo principali delle perverse dottrine, ai quali principalmente si riferiscono direttamente o indirettamente le opinioni da riprovare, diffuse per mezzo del sinodo, e di stabilire per ciascuna di queste la sua peculiare censura.

[*Per rimuovere l'ingannevole scusa*] ... che cioè le cose che in un qualche luogo siano risultate dette più rigidamente, si trovino in altri luoghi più chiara-

tur, ... non alia potior via inita est, quam ut iis exponendis sententiis, quae sub latibulo ambiguitatis periculosam suspiciosamque involvunt discrepantiam sensuum, perversa significatio notaretur, cui subesset error, quem catholica sententia reprobaret. ...

De obscuratione veritatum in Ecclesia

2601 1. Propositio, quae asserit, «postremis hisce saeculis sparsam esse generalem obscurationem super veritates gravioris momenti, spectantes ad religionem, et quae sunt basis fidei et moralis doctrinae Iesu Christi»:[1]
haeretica.

De potestate communitati Ecclesiae attributa, ut per hanc pastoribus communicetur

2602 2. Propositio, quae statuit, «potestatem a Deo datam Ecclesiae, ut communicaretur pastoribus, qui sunt eius ministri pro salute animarum»;[1]
sic intellecta, ut a communitate fidelium in pastores derivetur ecclesiastici ministerii ac regiminis potestas:
haeretica.

De capitis ministerialis denominatione Romano Pontifici attributa

2603 3. Insuper, quae statuit, «Romanum Pontificem esse caput ministeriale»;[1]
sic explicata, ut Romanus Pontifex non a Christo in persona beati Petri, sed ab Ecclesia potestatem ministerii accipiat, qua velut Petri successor, verus Christi vicarius ac totius Ecclesiae caput pollet in universa Ecclesia:
haeretica.

De potestate Ecclesiae quoad constituendam et sanciendam exteriorem disciplinam

2604 4. Propositio[1] affirmans, «abusum fore auctoritatis Ecclesiae, transferendo illam ultra limites doctrinae ac morum, et eam extendendo ad res exteriores, et per vim exigendo id, quod pendet a persuasione et corde», tum etiam, «multo minus ad eam pertinere, exigere per vim exteriorem subiectionem suis decretis»;

*2601 [1] Decreto sulla grazia, la predestinazione e i fondamenti della morale (dalla sessione 3), § 1.
*2602 [1] Lettera di convocazione. – Le prop. 2-3 si rifanno al sistema dottrinale elaborato da Edmondo Richer nella sua opera *De ecclesiastica et politica potestate libellus* (Paris 1611, ristampato anche dopo), di cui furono presi i principi del gallicanesimo di Febronio. L'opera fu condannata più volte: la prima volta nel 1612 dal

mente spiegate o anche corrette, ... non si è intrapresa altra via migliore di quella in base alla quale, nella spiegazione delle opinioni che sotto il nascondiglio dell'ambiguità nascondono una pericolosa e sospetta discordanza di significati, fosse indicato il senso perverso sotto il quale si nasconde l'errore che la sentenza cattolica riprova. ...

L'offuscamento delle verità nella chiesa

1. La proposizione che afferma: «In questi ultimi secoli si è diffuso un generale offuscamento sulle verità di maggiore importanza che riguardano la religione, e che sono la base della fede e della dottrina morale di Gesù Cristo»:[1] 2601
⟨è⟩ eretica.

La potestà attribuita alla comunità della chiesa, affinché da essa sia comunicata ai pastori

2. La proposizione che stabilisce: «la potestà è stata data da Dio alla chiesa affinché fosse comunicata ai pastori, che sono i suoi ministri per la salvezza delle anime»;[1] 2602
compresa nel senso che dalla comunità dei fedeli derivi ai pastori la potestà del ministero e del governo ecclesiastico:
⟨è⟩ eretica.

La denominazione di capo ministeriale attribuita al pontefice romano

3. Anche quella che stabilisce: «Il pontefice romano è capo ministeriale»;[1] 2603
spiegata così: che il pontefice romano, non da Cristo nella persona del beato Pietro, ma dalla chiesa, riceve la potestà di ministero, mediante la quale, come successore di Pietro, vero vicario di Cristo e capo di tutta la chiesa, ha la prevalenza in tutta la chiesa:
⟨è⟩ eretica.

La potestà della chiesa per quel che riguarda la costituzione e la conferma della disciplina esteriore

4. La proposizione[1] che afferma: «È un abuso dell'autorità della chiesa, il trasferirla oltre i limiti della dottrina e della morale e l'estenderla alle realtà esteriori, e il pretendere con la forza ciò che dipende dalla persuasione e dal cuore», e ancora: «molto di meno poi appartiene a essa, l'esigere con la forza esteriore la sottomissione ai suoi decreti»; 2604

sinodo di Sens con il card. Perron, poi dal sinodo di Aix del 1612, dal S. Uffizio il 10 maggio 1613, dalla Congregazione dell'Indice il 2 dic. 1622 e di nuovo il 4 marzo 1709.
*2603 [1] Decreto sulla fede e sulla chiesa (dalla sessione 3), § 8.
*2604 [1] Ib., §§ 13-14.

quatenus indeterminatis illis verbis «extendendo ad res exteriores» notet velut abusum auctoritatis Ecclesiae usum eius potestatis acceptae a Deo, qua usi sunt et ipsimet Apostoli in disciplina exteriore constituenda et sancienda:

haeretica.

2605 5. Qua parte insinuat, Ecclesiam non habere auctoritatem subiectionis suis decretis exigendae aliter quam per media, quae pendent a persuasione;

quatenus intendat, Ecclesiam «non habere collatam sibi a Deo potestatem, non solum dirigendi per consilia et suasiones, sed etiam iubendi per leges, ac devios contumacesque exteriore iudicio ac salubribus poenis coërcendi atque cogendi»:[1]

inducens in systema alias damnatum ut haereticum.

Iura episcopis praeter fas attributa

2606 6. Doctrina synodi, qua profitetur, «persuasum sibi esse, episcopum accepisse a Christo omnia iura necessaria pro bono regimine suae dioecesis»;[1]

perinde ac si ad bonum regimen cuiusque dioecesis necessariae non sint superiores ordinationes spectantes sive ad fidem et mores sive ad generalem disciplinam, quarum ius est penes Summos Pontifices et Concilia generalia pro universa Ecclesia:

schismatica, ad minus erronea.

2607 7. Item, in eo quod hortatur episcopum «ad prosequendam naviter perfectiorem ecclesiasticae disciplinae constitutionem»; idque, «contra omnes contrarias consuetudines, exemptiones, reservationes, quae adversantur bono ordini dioecesis, maiori gloriae Dei et maiori aedificationi fidelium»;[1]

per id quod supponit, episcopo fas esse proprio suo iudicio et arbitratu statuere et decernere contra consuetudines, exemptiones, reservationes, sive quae in universa Ecclesia, sive etiam in unaquaque provincia locum habent, sine venia et interventu superioris hierarchicae potestatis, a qua inductae sunt aut probatae et vim legis obtinent:

inducens in schisma et subversionem hierarchici regiminis, erronea.

2608 8. Item, quod et sibi persuasum esse ait, «iura episcopi a Iesu Christo accepta pro gubernanda Ecclesia nec alterari nec impediri posse, et ubi contigerit, horum iurium exercitium quavis de causa fuisse interruptum, posse semper episcopum ac debere in originalia sua iura regredi, quotiescumque id exigit maius bonum suae ecclesiae»;[1]

in eo, quod innuit, iurium episcopalium exercitium nulla superiore potestate praepediri aut coërceri posse, quandocumque episcopus proprio iudicio censuerit, minus id expedire maiori bono suae ecclesiae:

inducens in schisma et subversionem hierarchici regiminis, erronea.

---

*2605 [1] Ib.; vengono citate parole di Benedetto XIV: breve *Ad assiduas* alla gerarchia della Polonia, 4 marzo 1755, § 1 (ed. di Malines 11 [1827] 87).
*2606 [1] Decreto sull'ordine (dalla sessione 5), § 25.
*2607 [1] Ib.
*2608 [1] Ib.

per quello che con quelle parole indeterminate «estenderla alle realtà esteriori» indica come un abuso dell'autorità della chiesa l'esercizio della sua potestà ricevuta da Dio, di cui hanno fatto uso anche gli stessi apostoli nel costituire e nel sanzionare la disciplina esteriore:

⟨è⟩ eretica.

5. Per quella parte per cui insinua che la chiesa non ha l'autorità di esigere la sottomissione ai suoi decreti se non mediante i mezzi che si collegano alla persuasione; 2605

per il fatto che intende che la chiesa «non ha ricevuto da Dio il potere non solo di dirigere con i consigli e le persuasioni, ma anche di comandare mediante le leggi, e di reprimere e costringere i disobbedienti e i contumaci mediante un giudizio esteriore e con pene salutari»:[1]

conduce a un sistema già altra volta condannato come eretico.

I diritti attribuiti ai vescovi al di là del lecito

6. La dottrina del sinodo con la quale si professa: «Si è persuasi che il vescovo ha ricevuto da Cristo tutti i poteri necessari per il buon governo della sua diocesi»;[1] 2606

come se per il buon governo di ciascuna diocesi non siano necessarie le superiori disposizioni riguardanti la fede, la morale e la disciplina generale, il diritto sulle quali è nelle mani dei sommi pontefici e dei concili generali per tutta la chiesa:

⟨è⟩ scismatica, come minimo erronea.

7. Similmente: quando si esorta il vescovo «a stabilire con diligenza un più perfetto ordinamento della disciplina ecclesiastica» e questo «contro tutte le contrarie consuetudini, esenzioni, riserve che sono di ostacolo al buon ordine della diocesi, alla maggior gloria di Dio e alla maggiore edificazione dei fedeli»;[1] 2607

per quanto si suppone che è permesso al vescovo di stabilire e di discernere secondo il proprio giudizio e arbitrio contro le consuetudini, le esenzioni, le riserve che esistono in tutta la chiesa come in ciascuna regione, senza il permesso e il controllo della superiore autorità gerarchica, dalla quale sono state introdotte o approvate e ottengono forza di legge:

conducendo allo scisma e alla sovversione del governo gerarchico, ⟨è⟩ erronea.

8. Similmente: quando dichiara di essere anche persuaso che «i diritti del vescovo ricevuti da Gesù Cristo per governare la chiesa non possono essere alterati né impediti, e dove fosse accaduto che l'esercizio di questi diritti fosse stato interrotto per un qualsiasi motivo, il vescovo può e deve sempre ritornare nei suoi originali diritti, tutte le volte che lo richiede il bene maggiore della sua chiesa»;[1] 2608

per il fatto che indica che l'esercizio dei diritti episcopali non può essere ostacolato o limitato da nessuna potestà superiore tutte le volte che il vescovo secondo il suo personale giudizio avrà decretato che ciò sia meno utile al maggior bene della sua chiesa:

conducendo allo scisma e alla sovversione del governo gerarchico, ⟨è⟩ erronea.

Ius perperam tributum inferioris ordinis sacerdotibus in decretis fidei et disciplinae

2609 9. Doctrina, quae statuit, «reformationem abusuum circa ecclesiasticam disciplinam in synodis dioecesanis ab episcopo et parochis aequaliter pendere ac stabiliri debere, ac sine libertate decisionis indebitam fore subiectionem, suggestionibus et iussionibus episcoporum»:[1]

falsa, temeraria, episcopalis auctoritatis laesiva, regiminis hierarchici subversiva, favens haeresi Aërianae[2] a Calvino innovatae.[3]

2610 10. Item doctrina, qua parochi aliive sacerdotes in synodo congregati pronuntiantur una cum episcopo iudices fidei, et simul innuitur, iudicium in causis fidei ipsis competere iure proprio, et quidem etiam per ordinationem accepto:[1]

falsa, temeraria, ordinis hierarchici subversiva, detrahens firmitati definitionum iudiciorumve dogmaticorum Ecclesiae, ad minus erronea.

2611 11. Sententia enuntians, vetere maiorum instituto, ab apostolicis usque temporibus ducto, per meliora Ecclesiae saecula servato, receptum fuisse, «ut decreta, aut definitiones, aut sententiae etiam maiorum sedium non acceptarentur, nisi recognitae fuissent et approbatae a synodo dioecesana»:[1]

falsa, temeraria, derogans pro sua generalitate oboedientiae debitae constitutionibus Apostolicis, tum et sententiis ab hierarchica superiore legitima potestate manantibus, schisma fovens et haeresim.

Calumniae adversus aliquas decisiones in materia fidei ab aliquot saeculis emanatas

2612 12. Assertiones Synodi complexive acceptae circa decisiones in materia fidei ab aliquot saeculis emanatas, quas perhibet velut decreta ab una particulari ecclesia vel paucis pastoribus profecta, nulla sufficienti auctoritate suffulta, nata corrumpendae puritati fidei ac turbis excitandis, intrusa per vim, e quibus inflicta sunt vulnera nimium adhuc recentia:[1]

falsae, captiosae, temerariae, scandalosae, in Romanos Pontifices et Ecclesiam iniuriosae, debitae Apostolicis constitutionibus oboedientiae derogantes, schismaticae, perniciosae, ad minus erroneae.

*2609 [1] Lettera di convocazione; la proposizione si accorda in larga misura con il sistema dottrinale di Richer (cf. *2602[1]).
[2] Aerio di Sebaste (Armenia) alla metà del sec. IV insegnava la perfetta uguaglianza del potere dei vescovi e dei presbiteri.
[3] Cf. Benedetto XIV, *De synodo dioecesana*, XIII, 1.

Il diritto ingiustamente attribuito ai sacerdoti di ordine inferiore nei decreti di fede e di disciplina

9. La dottrina che stabilisce: «la riforma degli abusi circa la disciplina ec- 2609
clesiastica dipende e deve essere stabilita con uguale autorità dal vescovo e dai parroci nei sinodi diocesani, e senza la libertà di decisione sarebbe una indebita sottomissione alle indicazioni e alle disposizioni dei vescovi»;[1]

⟨è⟩ falsa, temeraria, lesiva dell'autorità episcopale, sovversiva del governo gerarchico, favorevole all'eresia di Aerio[2] rinnovata da Calvino.[3]

10. Similmente la dottrina, secondo la quale i parroci e gli altri sacerdoti 2610
riuniti nel sinodo sono proclamati giudici della fede insieme con il vescovo, e insieme si indica che nelle cause di fede il giudizio compete agli stessi per diritto proprio, ricevuto appunto in forza dell'ordinazione:[1]

⟨è⟩ falsa, temeraria, sovversiva dell'ordine gerarchico, toglie credito alla solidità delle definizioni e dei giudizi dogmatici della chiesa, quanto meno erronea.

11. La sentenza che dichiara che, per una vecchia disposizione degli anti- 2611
chi risalente fino al tempo degli apostoli e conservata nei secoli migliori della chiesa, è stato accettato «che i decreti, o le definizioni, o le sentenze anche delle sedi maggiori, non vengono accolte se non sono state esaminate e approvate dal sinodo diocesano»:[1]

⟨è⟩ falsa, temeraria, toglie valore, a causa della sua generalità, all'obbedienza dovuta alle costituzioni apostoliche, come pure alle disposizioni emanate dalla superiore legittima potestà gerarchica, favorisce lo scisma e l'eresia.

Calunnie verso alcune decisioni in materia di fede emanate da alcuni secoli

12. Le affermazioni del sinodo globalmente assunte circa decisioni che 2612
sono state emanate da alcuni secoli in materia di fede, e che ⟨il sinodo⟩ presenta come decreti che provengono da una chiesa particolare o da pochi pastori, non sostenuti da alcuna sufficiente autorità, nati per corrompere la purezza della fede e per eccitare le folle, introdotti con la forza, e dai quali sono state inflitte delle ferite ancora fin troppo recenti:[1]

⟨sono⟩ false, capziose, temerarie, scandalose, offesive per i pontefici romani e per la chiesa, deroganti dalla dovuta obbedienza alle costituzioni apostoliche, scismatiche, dannose, quanto meno erronee.

*2610 [1] Lettera di convocazione; lettera ai vicari diocesani; discorso al sinodo (dalla sessione 1); atti della sessione 3.
*2611 [1] Discorso al sinodo, § 8.
*2612 [1] Decreto sulla fede, § 12.

De pace dicta Clementis IX

2613 13. Propositio relata inter acta Synodi, quae innuit, Clementem IX pacem Ecclesiae reddidisse per approbationem distinctionis iuris et facti in subscriptione formularii ab Alexandro VII praescripti:[1]
falsa, temeraria, Clementi IX iniuriosa.

2614 14. Quatenus vero ei distinctioni suffragatur, eiusdem fautores laudibus extollendo et eorum adversarios vituperando:
temeraria, perniciosa, Summis Pontificibus iniuriosa, schisma fovens et haeresim.

De coagmentatione corporis Ecclesiae

2615 15. Doctrina, quae proponit Ecclesiam «considerandam velut unum corpus mysticum coagmentatum ex Christo capite et fidelibus, qui sunt eius membra per unionem ineffabilem, qua mirabiliter evadimus cum ipso unus solus sacerdos, una sola victima, unus solus adorator perfectus Dei Patris in spiritu et veritate»;[1]
intellecta hoc sensu, ut ad corpus Ecclesiae non pertineant nisi fideles, qui sunt perfecti adoratores in spiritu et veritate:
haeretica.

De statu innocentiae

2616 16. Doctrina Synodi de statu felicis innocentiae, qualem eum repraesentat in Adamo ante peccatum, complectentem non modo integritatem, sed et iustitiam interiorem cum impulsu in Deum per amorem caritatis, atque primaevam sanctitatem aliqua ratione post lapsum restitutam;
quatenus complexive accepta innuit, statum illum sequelam fuisse creationis, debitum ex naturali exigentia et condicione humanae naturae, non gratuitum Dei beneficium:[1]
falsa, alias damnata in Baio [**1901-1980*], et Quesnellio [**2434-2437*], erronea, favens haeresi Pelagianae.

***2613** [1] Discorso al sinodo, § 2, nella nota I vescovi di Aleth, Parmiers, Beauvais e Angers avevano tentato di relativizzare il contenuto della formula da sottoscrivere contro i giansenisti emanata nel 1665 da Alessandro VII (*2020), dichiarando nei loro editti (*Mandements*) che si doveva firmare «con sottomissione di fede verso il diritto e di rispetto e di disciplina nei confronti dei fatti contenuti nelle costituzioni o bolle dei papi» («avec soumission de foi vers le droit et de respect et de discipline vers les faits contenus dans les constitutions ou bulles des papes») Poiché però questo implicava la distinzione tra diritto e fatto («quaestio iuris» e «quaestio facti»; cf. 2010°) riguardo la condanna di Giansenio, i loro editti il 18 giugno 1667 furono proibiti dalla Congregazione dell'Indice. Dopo la morte di Alessandro VII 19 vescovi francesi intercedettero presso Clemente IX, suo successore, per i quattro vescovi. Il papa che si preoccupava della pace e te-

La cosiddetta pace di Clemente IX

13. La proposizione, riportata negli atti del sinodo, che indica che Clemente IX ha restituito la pace alla chiesa con l'approvazione della distinzione del diritto e del fatto nella sottoscrizione del formulario prescritto da Alessandro VII:[1] 2613
⟨è⟩ falsa, temeraria, offensiva per Clemente IX.
14. Per quanto poi è favorevole a quella distinzione, colmando di lodi i suoi difensori e vituperando i suoi avversari: 2614
⟨è⟩ temeraria, dannosa, offensiva per il sommo pontefice, favorente lo scisma e l'eresia.

La composizione del corpo della chiesa

15. La dottrina che propone: la chiesa «deve essere considerata come un unico corpo mistico composto da Cristo capo e dai fedeli, che sono le sua membra per mezzo di una unione ineffabile, per la quale in modo mirabile diventiamo con lui un unico sacerdote, un'unica vittima, un unico adoratore perfetto di Dio Padre in spirito e verità»:[1] 2615
compresa in questo senso, che al corpo della chiesa appartengono soltanto i fedeli che sono adoratori perfetti in spirito e verità:
⟨è⟩ eretica.

Lo stato di innocenza

16. La dottrina del sinodo sullo stato di felice innocenza, come lo rappresenta in Adamo prima del peccato, tale cioè da comprendere non solo l'integrità, ma anche la giustizia interiore con l'impulso verso Dio per l'amore della carità, e la santità originaria in qualche modo restituita dopo la caduta; 2616
dato che presa nel suo complesso indica che quello stato fu conseguenza della creazione, dovuto per la naturale esigenza e condizione della natura umana e non un gratuito beneficio di Dio:[1]
è falsa, altre volte condannata in Baio [**1901-1980*] e Quesnel [**2434-2437*], erronea, favorente l'eresia pelagiana.

---

meva uno scisma, approvò che i quattro suddetti vescovi in una lettera (redatta con prudenza da Antoine Arnauld) del 1° sett. 1668 spiegassero più dettagliatamente la loro sottoscrizione alla formula Dopo che la loro spiegazione fu discussa in 30 riunioni di cardinali, Clemente IX alla fine cedette e nel breve *Notre vénérable frère* del 19 genn. 1669 (RechScRel 8[1918] 392s) comunicò ai quattro vescovi che la loro lettera era soddisfacente. Questa riconciliazione fu chiamata dai giansenisti «pace clementina» («Pax Clementina»).

***2615** [1] Istruzione pastorale sulla necessità e il modo di studiare la religione (1° maggio 1782), in appendice n. 28.

***2616** [1] Decreto sulla grazia, §§ 4 e 7; decreto sui sacramenti in generale (dalla sessione 4), § 1; decreto sulla confessione (dalla sessione 5), § 4.

De immortalitate spectata ut naturali condicione hominis

2617 17. Propositio his verbis enuntiata: «Edocti ab Apostolo, spectamus mortem non iam ut naturalem condicionem hominis, sed revera ut iustam poenam culpae originalis»;[1]

quatenus sub nomine Apostoli subdole allegato insinuat, mortem, quae in praesenti statu inflicta est velut iusta poena peccati per iustam subtractionem immortalitatis, non fuisse naturalem condicionem hominis, quasi immortalitas non fuisset gratuitum beneficium, sed naturalis condicio:

captiosa, temeraria, Apostolo iniuriosa, alias damnata [**1978*].

De condicione hominis in statu naturae

2618 18. Doctrina Synodi enuntians, «post lapsum Adami Deum annuntiasse promissionem futuri liberatoris, et voluisse consolari genus humanum per spem salutis, quam Iesus Christus allaturus erat»; tamen «Deum voluisse, ut genus humanum transiret per varios status, antequam veniret plenitudo temporum»; ac primum, ut in statu naturae «homo relictus propriis luminibus disceret de sua caeca ratione diffidere, et ex suis aberrationibus moveret se ad desiderandum auxilium superioris luminis»;[1]

doctrina, ut iacet, captiosa, atque intellecta de desiderio adiutorii superioris luminis in ordine ad salutem promissam per Christum, ad quod concipiendum homo relictis suis propriis luminibus supponatur sese potuisse movere:

suspecta, favens haeresi Semipelagianae.

De condicione hominis sub Lege

2619 19. Item, quae subiungit, hominem sub Lege, «cum esset impotens ad eam observandam, praevaricatorem evasisse, non quidem culpa Legis, quae sanctissima erat, sed culpa hominis, qui sub Lege sine gratia magis magisque praevaricator evasit», superadditque, «legem, si non sanavit cor hominis, effecisse, ut sua mala cognosceret, et de sua infirmitate convictus desideraret gratiam mediatoris»;[1]

qua parte generaliter innuit, hominem praevaricatorem evasisse per inobservantiam Legis, quam impotens esset observare, quasi «impossibile aliquid potuerit imperare, qui iustus est, aut damnaturus sit hominem pro eo, quod non potuit evitare, qui pius est»:[2]

falsa, scandalosa, impia, in Baio damnata [**1954*].

---

*2617 [1] Decreto sul battesimo (dalla sessione 4), § 2.
*2618 [1] Decreto sulla grazia, § 10.
*2619 [1] Ib.
[2] Cesario di Arles, Omelia 37, 2 (G. Morin, *Caesarii Arelatensis Opera omnia*, 1 [Maredsous 1937] 155_{27-29} / CpChL 103 [1953] 163 / = Pseudo-Agostino, Omelia

L'immortalità considerata come condizione naturale dell'uomo

17. La proposizione formulata con queste parole: «Istruiti dall'Apostolo, 2617
noi aspettiamo la morte non già come condizione naturale dell'uomo, ma in verità come giusta pena della colpa originale»[1];

dato che sotto il nome dell'apostolo, citato in modo subdolo, insinua che la morte, che nello stato presente è inflitta come giusta pena del peccato per giusta sottrazione dell'immortalità, non è stata la naturale condizione dell'uomo, quasi che l'immortalità non sia stata un beneficio gratuito, ma la condizione naturale:

⟨è⟩ ingannevole, temeraria, ingiuriosa per l'apostolo, altre volte condannata [**1978*].

La condizione dell'uomo nello stato di natura

18. La dottrina del sinodo che enuncia: «Dopo la caduta di Adamo Dio ha 2618
annunciato la promessa di un futuro liberatore e ha voluto consolare il genere umano con la speranza della salvezza, che Gesù Cristo avrebbe portato»; tuttavia «Dio ha voluto che il genere umano passasse per varie condizioni prima che venisse la pienezza dei tempi»; e in primo luogo perché nello stato di natura «l'uomo lasciato ai suoi lumi, imparasse a diffidare della sua cieca ragione, e dalle sue aberrazioni si aprisse al desiderio dell'aiuto di una luce superiore»;[1]

la dottrina, così come si trova, è ingannevole, e se è intesa riguardo a un desiderio dell'aiuto di una luce superiore in ordine alla salvezza promessa per mezzo di Cristo, a concepire il quale si suppone che l'uomo, con le luci che gli sono state lasciate, abbia potuto elevarsi,

⟨è⟩ sospetta, e favorisce l'eresia semipelagiana.

La condizione dell'uomo sotto la Legge

19. Similmente quella che soggiunge: l'uomo sotto la Legge «non essendo 2619
capace di osservarla, è diventato prevaricatore, non certo per colpa della Legge, che era santissima, ma per colpa dell'uomo che, sotto la Legge senza la grazia, è diventato sempre più prevaricatore», e aggiunge ulteriormente «la Legge, se non ha sanato il cuore dell'uomo, ha fatto in modo che questi conoscesse i suoi mali, e convinto della sua infermità desiderasse la grazia del mediatore»;[1]

per quanto indica in generale che l'uomo è diventato prevaricatore per la non osservanza della Legge, che non era capace di osservare, come se «avesse potuto comandare qualcosa di impossibile colui che è giusto, o stesse per condannare l'uomo per ciò che non ha potuto evitare, colui che è pio»:[2]

⟨è⟩ falsa, scandalosa, empia, condannata in Baio [**1954*].

---

273 dell'appendice, in antecedenza *Sermo de tempore*, 61: PL 39, 2257). – Agostino, *De natura et gratia*, 43, n. 50 (CSEL 60, 270 / PL 44, 271). – Agostino, *De gratia et libero arbitrio*, 16, n. 32 (PL 44, 900). – Agostino, *Enarrationes in Psalmos*, 56, n. 1 (E. Dekkers - J. Fraipont: CpChL 39 [1956] 694_{20} / PL 36, 661).

2620 20. Qua parte datur intelligi, hominem sub lege sine gratia potuisse concipere desiderium gratiae mediatoris ordinatum ad salutem promissam per Christum;[1] quasi «non ipsa gratia faciat, ut invocetur a nobis» [*Concilium Arausicanum II, can. 3: *373*]:

propositio, ut iacet, captiosa, suspecta, favens haeresi Semipelagianae.

De gratia illuminante et excitante

2621 21. Propositio, quae asserit, «lumen gratiae, quando sit solum, non praestare, nisi ut cognoscamus infelicitatem nostri status et gravitatem nostri mali; gratiam in tali casu producere eundem effectum, quem Lex producebat: ideo necesse esse, ut Deus creet in corde nostro sanctum amorem, et inspiret sanctam delectationem contrariam amori in nobis dominanti; hunc amorem sanctum, hanc sanctam delectationem esse proprie gratiam Iesu Christi, inspirationem caritatis, qua cognita sancto amore faciamus; hanc esse illam radicem, e qua germinantur bona opera; hanc esse gratiam Novi Testamenti, quae nos liberat a servitute peccati, constituit filios Dei»;[1]

quatenus intendat, eam solam esse proprie gratiam Iesu Christi, quae creet in corde sanctum amorem, et quae facit, ut faciamus, sive etiam, qua homo liberatus a servitute peccati constituitur filius Dei; et non sit etiam proprie gratia Christi ea gratia, qua cor hominis tangitur per illuminationem Spiritus Sancti (Trid. sess. VI c. 5 [**1525*]) nec vera detur interior gratia Christi, cui resistitur:

falsa, captiosa, inducens in errorem in secunda propositione Iansenii damnatum ut haereticum, eumque renovans [**2002*].

De fide velut prima gratia

2622 22. Propositio, quae innuit fidem, «a qua incipit series gratiarum, et per quam velut primam vocem vocamur ad salutem et Ecclesiam»;[1] esse ipsammet excellentem virtutem fidei, qua homines fideles nominantur et sunt;

perinde ac prior non esset gratia illa, quae, «ut praevenit voluntatem, sic praevenit et fidem»:[2]

suspecta de haeresi, eamque sapiens, alias in Quesnellio damnata [**2427*], erronea.

De duplici amore

2623 23. Doctrina Synodi de duplici amore dominantis cupiditatis et caritatis dominantis enuntians, hominem sine gratia esse sub virtute peccati ipsumque

***2620** [1] Ib.
***2621** [1] Decreto sulla grazia, § 11.
***2622** [1] Decreto sulla fede, § 1.
[2] Agostino, *De dono perseverantiae*, 16, n. 41 (PL 45, 1018).

20. Per quanto poi è dato da intendersi che l'uomo sotto la legge abbia potuto concepire senza la grazia il desiderio della grazia del mediatore ordinato alla salvezza promessa mediante Cristo;[1] come se «la grazia stessa non faccia sì che essa sia invocata da noi» [*Concilio di Orange II, can. 3: *373*]: 2620

la proposizione, così come si trova, ⟨è⟩ ingannevole, sospetta, favorente l'eresia semipelagiana.

La grazia illuminante e ispirante

21. La proposizione che afferma: «la luce della grazia, quando è sola, ottiene soltanto che noi conosciamo l'infelicità del nostro stato e la gravità del nostro male; la grazia in questo caso produce il medesimo effetto che produceva le Legge; per questo motivo è necessario che Dio crei nel nostro cuore il santo amore e infonda la gioia santa contraria all'amore che domina in noi; questo amore santo, questa gioia santa, è in senso proprio la grazia di Gesù Cristo, infusione della carità, mediante la quale noi facciamo con santo amore le cose conosciute; questa è quella radice dalla quale nascono le opere buone; questa è la grazia del Nuovo Testamento che ci libera dalla schiavitù del peccato e ci costituisce figli di Dio»;[1] 2621

per il fatto che intende che la grazia di Cristo in senso proprio è solo quella che crea nel cuore l'amore santo e che fa sì che noi operiamo, oppure anche quella mediante la quale l'uomo liberato dalla schiavitù del peccato è costituito figlio di Dio; e che non sia anche grazia di Cristo in senso proprio quella grazia mediante la quale il cuore dell'uomo è toccato per l'illuminazione dello Spirito Santo (*Tridentino, sess. 6ª, c. 5 [*1525]*) e che non sia data vera grazia di Cristo cui si faccia resistenza:

⟨è⟩ falsa, ingannevole, conduce all'errore condannato come eretico nella seconda proposizione di Giansenio e lo rinnova [**2002*].

La fede come prima grazia

22. La proposizione che indica che la fede «da cui inizia la serie delle grazie, e per la quale come dalla prima voce siamo chiamati alla salvezza e alla chiesa»[1] è essa stessa eminente virtù della fede, in base alla quale gli uomini sono chiamati fedeli e lo sono; 2622

come se la prima non fosse quella grazia che «come previene la volontà, così previene anche la fede»[2]:

⟨è⟩ sospetta di eresia, ha il suo sapore, è stata condannata in altra occasione in Quesnel [**2427*], è erronea.

Il duplice amore

23. La dottrina del sinodo sul duplice amore, quello della dominante cupidigia e della dominante carità, che dice che l'uomo senza la grazia è sotto la 2623

in eo statu per generalem cupiditatis dominantis influxum omnes suas actiones inficere et corrumpere;[1]

quatenus insinuat, in homine, dum est sub servitute sive in statu peccati, destitutus gratia illa, qua liberatur a servitute peccati et constituitur filius Dei, sic dominari cupiditatem, ut per generalem huius influxum omnes illius actiones in se inficiantur et corrumpantur, aut opera omnia, quae ante iustificationem fiunt, quacumque ratione fiant, sint peccata;

quasi in omnibus suis actibus peccator serviat dominanti cupiditati:

falsa, perniciosa, inducens in errorem a Tridentino damnatum ut haereticum, iterum in Baio damnatum art. 40 [*1557 1940].

2624 24. Qua vero parte inter dominantem cupiditatem et caritatem dominantem nulli ponuntur affectus medii, a natura ipsa insiti suapteque natura laudabiles[1] qui una cum amore beatitudinis naturalique propensione ad bonum «remanserunt velut extrema lineamenta et reliquiae imaginis Dei»;[2]

perinde ac si «inter dilectionem divinam, quae nos perducit ad regnum, et dilectionem humanam illicitam, quae damnatur», non daretur «dilectio humana licita, quae non reprehenditur»:[3]

falsa, alias damnata [*1938 2307].

De timore servili

2625 25. Doctrina, quae timorem poenarum generatim perhibet «dumtaxat non posse dici malum, si saltem pertingit ad cohibendam manum»;[1]

quasi timor ipse gehennae, quam fides docet peccato infligendam, non sit in se bonus et utilis, velut donum supernaturale ac motus a Deo inspiratus praeparans ad amorem iustitiae:

falsa, temeraria, perniciosa, divinis donis iniuriosa, alias damnata [*cf.* *1456], contraria doctrinae Concilii Tridentini [*cf.* *1526 1678], tum et communi Patrum sententiae, «opus esse», iuxta consuetum ordinem praeparationis ad iustitiam, «ut intret timor primo, per quem veniat caritas: timor medicamentum, caritas sanitas».[2]

De poena decedentium cum solo originali

2626 26. Doctrina, quae velut fabulam Pelagianam explodit locum illum inferorum (quem limbi puerorum nomine fideles passim designant), in quo animae decedentium cum sola originali culpa poena damni citra poenam ignis puniantur;[1]

*2623 [1] Decreto sulla grazia, § 8.
*2624 [1] Decreto sulla grazia, § 12.
[2] Agostino, *De spiritu et littera*, 28, n. 48 (CSEL 60, 202_{13s} / PL 44, 230).
[3] Agostino, *Sermo* (349 dell'*Editio Maurina*) *de caritate*, n. 1 (PL 39, 1530).
*2625 [1] Decreto sulla confessione, § 3.
[2] Agostino, *In epistulam Iohannis ad Parthos* [= 1Gv 4] tract. 9, n. 4 (PL 35, 2048

forza del peccato e che questo stesso, in questa condizione, contamina e corrompe tutte le sue azioni per l'influsso generale della cupidigia dominante;[1]

per il fatto che insinua che nell'uomo, finché egli è sotto la schiavitù del peccato o in stato di peccato, privo di quella grazia per la quale è liberato dalla schiavitù del peccato ed è costituito figlio di Dio, la cupidigia domina a tal punto che tutte le sue azioni, per il suo influsso generale, sono contaminate e corrotte, o che tutte le opere che sono fatte prima della giustificazione, in qualsiasi modo sono fatte, sono peccato;

come se in tutte le sue azioni il peccatore serva la cupidigia dominante;

⟨è⟩ falsa, ingannevole, e conduce all'errore condannato come eretico dal Tridentino, e di nuovo condannato in Baio nell'art. 40 [*1557 1940].

24. Per il fatto poi che fra la cupidigia dominante e la carità dominante non sono ammesse disposizioni intermedie di nessun genere, disposte dalla stessa natura e per loro stessa natura lodevoli,[1] che insieme con l'amore per la beatitudine e la naturale propensione al bene «sono rimaste come tratti estremi e residui dell'immagine di Dio»;[2] 2624

così come se «fra l'amore divino che ci conduce al regno, e l'amore umano illecito che è condannato», non fosse dato «un amore umano lecito, che non è rimproverato»:[3]

⟨è dottrina⟩ falsa e altre volte condannata [*1938 2307].

Il timore servile

25. La dottrina che dice: il timore delle pene in genere «non può essere detto male soltanto se ottiene almeno di arrestare la mano»;[1] 2625

come se il timore stesso dell'inferno, che la fede insegna per ostacolare il peccato, non sia in sé buono e utile, come dono soprannaturale e movimento ispirato da Dio che predispone all'amore della giustizia:

⟨è⟩ falsa, temeraria, dannosa, offensiva per i doni divini, altre volte condannata [*1456], contraria alla dottrina del concilio di Trento [*cf.* *1526 1678], quindi anche alla comune opinione dei Padri che, secondo il consueto ordine di preparazione alla giustizia, «è necessario che entri per primo il timore, per il quale venga la carità: il timore è la medicina, la carità la salute».[2]

La pena per coloro che muoiono con il solo peccato originale

26. La dottrina che rigetta come favola pelagiana quel luogo degli inferi (che i fedeli ovunque chiamano con il nome di limbo dei bambini) nel quale le anime di coloro che sono morti con il solo peccato originale sono punite con la pena della privazione senza la pena del fuoco;[1] 2626

[C]). – Agostino, *In evangelium Iohannis*, tract. 41, 10 (su Gv 8,35s; a cura di R. Willems: CpChL 36 [1954] 363_{31s} / PL 35, 1698). – Agostino, *Enarrationes in Psalmos*, 127, n. 7 (E. Dekkers - J. Fraipont: CpChL 40 [1956] 1871s / PL 37, 1680s). – Agostino, *Sermones de verbis Apostolorum*, 156, c. 13, n. 14 e 161, c. 8; *Sermo de caritate*, 349, n. 7 (PL 38, 857, 882; 39, 1532s).
*2626 [1] Decreto sul battesimo, § 3.

perinde ac si hoc ipso, quod, qui poenam ignis removent, inducerent locum illum et statum medium expertem culpae et poenae inter regnum Dei et damnationem aeternam, qualem fabulabantur Pelagiani:

falsa, temeraria, in scholas catholicas iniuriosa.

De forma sacramentali cum adiuncta condicione

2627 27. Deliberatio Synodi, quae praetextu adhaesionis ad antiquos canones in casu dubii baptismatis propositum suum declarat de omittenda formae condicionalis mentione:[1]

temeraria, praxi, legi, auctoritati Ecclesiae contraria.

De participatione victimae in sacrificio Missae

2628 28. Propositio Synodi, qua, postquam statuit, «victimae participationem esse partem sacrificio essentialem», subiungit «non tamen se damnare ut illicitas Missas illas, in quibus adstantes sacramentaliter non communicant; ideo quia isti participant, licet minus perfecte, de ipsa victima, spiritu illam recipiendo»;[1]

quatenus insinuat, ad sacrificii essentiam deesse aliquod in eo sacrificio, quod peragatur sive nullo adstante, sive adstantibus, qui nec sacramentaliter nec spiritualiter de victima participant; et quasi damnandae essent ut illicitae Missae illae, in quibus, solo sacerdote communicante, nemo adsit, qui sive sacramentaliter sive spiritualiter communicet:

falsa, erronea, de haeresi suspecta eamque sapiens.

De ritus consecrationis efficacia

2629 29. Doctrina Synodi, qua parte tradere instituens fidei doctrinam de ritu consecrationis remotis quaestionibus scholasticis circa modum, quo Christus est in Eucharistia, a quibus parochos docendi munere fungentes abstinere hortatur, duobus his tantum propositis:

1) Christum post consecrationem vere, realiter, substantialiter esse sub speciebus;
2) tunc omnem panis et vini substantiam cessare, solis remanentibus speciebus,

prorsus omittit ullam mentionem facere transsubstantiationis seu conversionis totius substantiae panis in corpus, et totius substantiae vini in sanguinem,[1] quam velut articulum fidei Tridentinum Concilium definivit [*1642 1652], et quae in solemni fidei professione continetur [*1866];

***2627** [1] Decreto sul battesimo, § 12.
***2628** [1] Decreto sull'eucaristia (dalla sessione 4), § 6.
***2629** [1] Decreto sull'eucaristia, § 2.

come se in questo modo, coloro che escludono la pena del fuoco, introducessero quel luogo e stato intermedio privo di colpa e di pena fra il regno di Dio e la dannazione eterna, di cui favoleggiavano i pelagiani:

(è) falsa, temeraria, offensiva per le scuole cattoliche.

La forma sacramentale con una condizione aggiunta

27. La deliberazione del sinodo che, con il pretesto di adesione agli anti- 2627
chi canoni, esprime il proposito, nel caso di un battesimo dubbio, di omettere la menzione della forma condizionale:[1]

(è) temeraria, contraria alla prassi, alla legge e all'autorità della chiesa.

La partecipazione alla vittima nel sacrificio della messa

28. La proposizione del sinodo che, dopo aver stabilito: «la partecipazio- 2628
ne alla vittima è parte essenziale per il sacrificio», soggiunge: «tuttavia non si condannano come illecite quelle messe nelle quali coloro che assistono non comunicano sacramentalmente, per il fatto che costoro, anche se in modo meno perfetto, partecipano della stessa vittima ricevendola spiritualmente»;[1]

in quanto insinua che all'essenza del sacrificio manca qualcosa in quel sacrificio che viene compiuto quando nessuno vi assiste o quando coloro che assistono non partecipano né sacramentalmente né spiritualmente alla vittima; e che quasi si dovrebbero condannare come illecite quelle messe nelle quali, comunicandosi solo il sacerdote, non è presente nessuno che si comunichi sacramentalmente o spiritualmente:

(è) falsa, erronea, sospetta di eresia, avendone il sapore.

L'efficacia del rito di consacrazione

29. La dottrina del sinodo, quando comincia a esporre la dottrina di fede 2629
sul rito della consacrazione, messe da parte le questioni scolastiche circa il modo in cui Cristo è presente nell'eucaristia, dalle quali esorta a tenersi lontani i parroci che esercitano l'ufficio di insegnare, esposte soltanto queste due cose:

1) Cristo dopo la consacrazione è veramente, realmente, sostanzialmente sotto le specie;
2) allora viene meno tutta la sostanza del pane e del vino, rimanendone soltanto le specie;

omette poi qualunque accenno della transustanziazione o conversione di tutta la sostanza del pane nel corpo e di tutta la sostanza del vino nel sangue,[1] che il concilio di Trento ha definito come articolo di fede [*1642 1652] e che è contenuto nella solenne professione di fede [*1866];

quatenus per inconsultam istiusmodi suspiciosamque omissionem notitia subtrahitur tum articuli ad fidem pertinentis, tum etiam vocis ab Ecclesia consecratae ad illius tuendam professionem adversus haereses, tenditque adeo ad eius oblivionem inducendam, quasi ageretur de quaestione mere scholastica:

perniciosa, derogans expositioni veritatis catholicae circa dogma transsubstantiationis, favens haereticis.

De applicatione fructus sacrificii

2630 30. Doctrina Synodi, qua, dum profitetur «credere, sacrificii oblationem extendere se ad omnes, ita tamen, ut in liturgia fieri possit specialis commemoratio aliquorum tam vivorum quam defunctorum, precando Deum peculiariter pro ipsis», dein continuo subicit: «non tamen, quod credamus, in arbitrio esse sacerdotis applicare fructus sacrificii cui vult, immo damnamus hunc errorem velut magnopere offendentem iura Dei, qui solus distribuit fructus sacrificii cui vult, et secundum mensuram, quae ipsi placet»: unde et consequenter traducit velut «falsam opinionem invectam in populum, quod illi, qui eleemosynam subministrant sacerdoti sub condicione, quod celebret unam Missam, specialem fructum ex ea percipiant»;[1]

sic intellecta, ut, praeter peculiarem commemorationem et orationem, specialis ipsa oblatio seu applicatio sacrificii, quae fit a sacerdote, non magis prosit ceteris paribus illis, pro quibus applicatur, quam aliis quibusque; quasi nullus specialis fructus proveniret ex speciali applicatione, quam pro determinatis personis aut personarum ordinibus faciendam commendat ac praecipit Ecclesia, speciatim a pastoribus pro suis ovibus, quod velut ex divino praecepto descendens a sacra Tridentina Synodo [*sessio XXIII, De reformatione, c. 1*] diserte est expressum:[2]

falsa, temeraria, perniciosa, Ecclesiae iniuriosa, inducens in errorem alias damnatum in Wicleffo [**1169*].

De convenienti ordine in cultu servando

2631 31. Propositio Synodi enuntians, conveniens esse, pro divinorum officiorum ordine et antiqua consuetudine, ut in unoquoque templo unum tantum sit altare, sibique adeo placere morem illum restituere:[1]

temeraria, perantiquo, pio, multis abhinc saeculis in Ecclesia, praesertim Latina, vigenti et probato mori iniuriosa.

2632 32. Item, praescriptio vetans, ne super altaria sacrarum reliquiarum thecae floresve apponantur:[1]

temeraria, pio ac probato Ecclesiae mori iniuriosa.

***2630** [1] Decreto sull'eucaristia, § 8.
[2] Cf anche Benedetto XIV, *Cum semper oblatas*, 19 agosto 1744, § 2 (ed. di Malines 2, 306s).
***2632** [1] Ib.

per il fatto che mediante questa sconsiderata e sospetta omissione viene sottratta la conoscenza sia di un articolo che riguarda la fede, come anche di una espressione consacrata dalla chiesa per la salvaguardia della sua confessione contro le eresie, e mira a introdurre la sua dimenticanza, come se si trattasse di una questione soltanto scolastica:

⟨è⟩ dannosa, si allontana dall'esposizione della verità cattolica circa il dogma della transustanziazione, favorisce gli eretici.

L'applicazione del frutto del sacrificio

30. La dottrina del sinodo che, quando confessa: «Noi crediamo che l'offerta del sacrificio si estende a tutti, in modo tale tuttavia che nella liturgia si possa fare una commemorazione speciale di alcuni sia vivi che defunti, pregando Dio in modo particolare per loro», subito poi aggiunge: «non tuttavia perché noi crediamo che sia in arbitrio del sacerdote applicare i frutti del sacrificio a chi vuole, anzi questo errore noi lo condanniamo come grandemente offensivo dei diritti di Dio, il quale soltanto distribuisce i frutti del sacrificio a chi vuole, e secondo la misura che a lui stesso piace»; per cui e in modo conseguente considera come «falsa l'opinione diffusa nel popolo, che, coloro che offrono al sacerdote una elemosina con la condizione che celebri una messa, da questa ricevono un frutto speciale»;[1] 2630

compresa in questo modo, che, al di là di una peculiare commemorazione e preghiera, l'offerta speciale o applicazione del sacrificio che viene fatta dal sacerdote, non giova a tutti quelli per i quali è applicato maggiormente che agli altri qualsiasi, come se nessun frutto speciale provenisse dalla speciale applicazione, che la chiesa raccomanda e prescrive che venga fatta a vantaggio di determinate persone o categorie di persone, particolarmente dai pastori per il loro gregge, cosa che, discendendo come da divino precetto, dal sacro concilio di Trento [*sess. 23ª, Sulla riforma, c. 1*] è stata chiaramente esposta:[2]

⟨è⟩ falsa, temeraria, dannosa, offensiva per la chiesa, e induce nell'errore altra volta condannato in Wyclif [**1169*].

Il dovuto ordine che deve essere osservato nel culto

31. La proposizione del sinodo che proclama che è conveniente, in vista dell'ordine degli uffici divini e per antica consuetudine, che in ciascuna chiesa ci sia soltanto un unico altare, e che certamente sembra giusto ristabilire quella usanza:[1] 2631

⟨è⟩ temeraria, offensiva per l'usanza antichissima, pia, da molti secoli vigente e approvata nella chiesa, soprattutto latina.

32. Ugualmente, la prescrizione che vieta di porre sugli altari le teche delle sacre reliquie e i fiori:[1] 2632

è temeraria e offensiva del pio e riconosciuto costume della chiesa.

***2631** [1] Decreto sull'eucaristia, § 5.
***2632** [1] Ib.

2633 33. Propositio Synodi, qua cupere se ostendit, ut causae tollerentur, per quas ex parte inducta est oblivio principiorum ad liturgiae ordinem spectantium, «revocando illam ad maiorem rituum simplicitatem, eam vulgari lingua exponendo et elata voce proferendo»;

quasi vigens ordo liturgiae ab Ecclesia receptus et probatus aliqua ex parte manasset ex oblivione principiorum, quibus illa regi debet:[1]

temeraria, piarum aurium offensiva, in Ecclesiam contumeliosa, favens haereticorum in eam conviciis.

De ordine paenitentiae

2634 34. Declaratio Synodi, qua, postquam praemisit, ordinem paenitentiae canonicae sic ad Apostolorum exemplum ab Ecclesia statutum fuisse, ut esset communis omnibus, nec tantum pro punitione culpae, sed praecipue pro dispositione ad gratiam, subdit, se «in ordine illo mirabili et augusto totam agnoscere dignitatem sacramenti adeo necessarii, liberam a subtilitatibus, quae ipsi decursu temporis adiunctae sunt»;[1]

quasi per ordinem, quo sine peracto canonicae paenitentiae cursu hoc sacramentum per totam Ecclesiam administrari consuevit, illius fuisset dignitas imminuta:

temeraria, scandalosa, inducens in contemptum dignitatis sacramenti, prout per Ecclesiam totam consuevit administrari, Ecclesiae ipsi iniuriosa.

2635 35. Propositio his verbis concepta: «Si caritas in principio semper debilis est, de via ordinaria ad obtinendum augmentum huius caritatis oportet, ut sacerdos praecedere faciat eos actus humiliationis et paenitentiae, qui fuerunt omni aetate ab Ecclesia commendati: redigere hos actus ad paucas orationes aut ad aliquod ieiunium post iam collatam absolutionem, videtur potius materiale desiderium conservandi huic sacramento nudum nomen paenitentiae, quam medium illuminatum et aptum ad augendum illum fervorem caritatis, qui debet praecedere absolutionem; longe quidem absumus ab improbanda praxi imponendi paenitentias etiam post absolutionem adimplendas: si omnia nostra bona opera semper adiunctos habent nostros defectus, quanto magis vereri debemus, ne plurimas imperfectiones admiserimus in difficillimo et magni momenti opere nostrae reconciliationis»;[1]

quatenus innuit, paenitentias, quae imponuntur adimplendae post absolutionem, spectandas potius esse velut supplementum pro defectibus admissis in opere nostrae reconciliationis, quam ut paenitentias vere sacramentales et satisfactorias pro peccatis confessis; quasi, ut vera ratio sacramenti,

*2633 [1] Ib., § 6.
*2634 [1] Decreto sulla confessione, § 7.

33. La proposizione del sinodo, con la quale questo mostra di desiderare che siano eliminate le cause per cui è stata in parte provocata la dimenticanza dei principi che riguardano l'ordine della liturgia, «riconducendola a una maggiore semplicità dei riti, proponendola in lingua volgare e proclamandola ad alta voce»; 2633

come se l'ordinamento vigente della liturgia, dalla chiesa ricevuto e riconosciuto, derivasse per qualche parte da una dimenticanza dei principi dai quali essa deve essere retta:[1]

(è) temeraria, offensiva per le orecchie pie, oltraggiosa verso la chiesa, e favorisce le invettive degli eretici contro di essa.

L'ordinamento della penitenza

34. La dichiarazione del sinodo, nella quale, dopo aver premesso che l'ordinamento della penitenza canonica è stato così stabilito dalla chiesa secondo l'esempio degli apostoli, affinché fosse a tutti comune, non tanto per la punizione della colpa, ma specialmente per la disposizione alla grazia, soggiunge «di riconoscere in quel mirabile e augusto ordinamento tutta la dignità, libera dalle sottigliezze che sono state aggiunte allo stesso con il passare del tempo, di un così necessario sacramento»;[1] 2634

come se per l'ordinamento con cui, senza che fosse esaurito il corso della penitenza canonica, questo sacramento è solito essere amministrato per tutta la chiesa, la sua dignità fosse stata diminuita:

(è) temeraria, scandalosa, induce al disprezzo della dignità del sacramento, così come di solito viene amministrato per tutta la chiesa, ingiurioso per la chiesa stessa.

35. La proposizione formulata con queste parole: «Se la carità in principio è sempre debole, secondo la via ordinaria, per ottenere l'aumento di questa carità è necessario che il sacerdote faccia precedere quegli atti di umiliazione e di penitenza, che in ogni tempo sono stati raccomandati dalla chiesa; ridurre questi atti a poche preghiere o a qualche digiuno dopo che è già stata impartita l'assoluzione, sembra piuttosto un materiale desiderio di conservare a questo sacramento il semplice nome di penitenza, piuttosto che un mezzo illuminato e adatto per aumentare quel fervore della carità che deve precedere l'assoluzione; noi siamo senza dubbio lontani dalla riprovevole prassi di imporre le penitenze per essere adempiute anche dopo l'assoluzione; se tutte le nostre opere buone sono sempre strettamente congiunte ai nostri difetti, quanto più dobbiamo temere di avere commesso moltissime imperfezioni nell'opera così difficile e di così grande importanza della nostra riconciliazione»;[1] 2635

per il fatto che indica che le penitenze, che vengono imposte per essere adempiute dopo l'assoluzione, debbono essere considerate piuttosto come un supplemento per i difetti commessi nell'opera della nostra riconciliazione, che come penitenze veramente sacramentali e riparatorie per i peccati confessati; come se, affinché sia conservata la vera ragione del sacramento e non solo il

*2635 [1] Ib., § 10, n. 4.

non nudum nomen servetur, oporteat de via ordinaria, ut actus humiliationis et paenitentiae, qui imponuntur per modum satisfactionis sacramentalis, praecedere debeant absolutionem:

falsa, temeraria, communi praxi Ecclesiae iniuriosa, inducens in errorem haereticali nota in Petro de Osma confixum [*1415; cf. *2316].

De praevia necessaria dispositione
pro admittendis paenitentibus ad reconciliationem

2636 36. Doctrina Synodi, qua, postquam praemisit, «quando habebuntur signa non aequivoca amoris Dei dominantis in corde hominis, posse illum merito iudicari dignum, qui admittatur ad participationem sanguinis Iesu Christi, quae fit in sacramentis», subdit, «supposititias conversiones, quae fiunt per attritionem, nec efficaces esse solere nec durabiles», consequenter «pastorem animarum debere insistere signis non aequivocis caritatis dominantis, antequam admittat suos paenitentes ad sacramenta»; quae signa, ut deinde tradit (§ 17), «pastor deducere poterit ex stabili cessatione a peccato et fervore in operibus bonis»; quem insuper «fervorem caritatis» perhibet (De paenit. § 10) velut dispositionem, quae «debet praecedere absolutionem»;[1]

sic intellecta, ut non solum contritio imperfecta, quae passim attritionis nomine donatur, etiam quae iuncta sit cum dilectione, qua homo incipit diligere Deum tamquam omnis iustitiae fontem [*cf.* *1526], nec modo contritio caritate formata, sed et fervor caritatis dominantis, et ille quidem diuturno experimento per fervorem in operibus bonis probatus, generaliter et absolute requiratur, ut homo ad sacramenta et speciatim paenitentes ad absolutionis beneficium admittantur:

falsa, temeraria, quietis animarum perturbativa, tutae ac probatae in Ecclesia praxi contraria, sacramenti efficaciae detrahens et iniuriosa.

De auctoritate absolvendi

2637 37. Doctrina Synodi, quae de auctoritate absolvendi accepta per ordinationem enuntiat, «post institutionem dioecesium et parochiarum conveniens esse, ut quisque iudicium hoc exerceat super personas sibi subditas sive ratione territorii sive iure quodam personali, propterea quod aliter confusio induceretur et perturbatio»;

quatenus post institutas dioeceses et parochias enuntiat tantummodo, «conveniens esse ad praecavendam confusionem, ut absolvendi potestas exerceatur super subditos»;[1]

sic intellecta, tamquam ad validum usum huius potestatis non sit necessaria ordinaria vel subdelegata illa iurisdictio, sine qua Tridentinum [*1686s] declarat, nullius momenti esse absolutionem a sacerdote prolatam:

falsa, temeraria, perniciosa, Tridentino contraria et iniuriosa, erronea.

*2636 [1] Decreto sulla grazia, § 15.
*2637 [1] Decreto sulla confessione, § 10, n. 6.

semplice nome, sia necessario secondo la via ordinaria che gli atti di umiliazione e di penitenza che vengono imposti mediante la norma della soddisfazione sacramentale, debbano precedere l'assoluzione:

⟨è⟩ falsa, temeraria, offensiva per la prassi comune della chiesa, e conduce all'errore colpito con il marchio dell'eresia in Pedro de Osma [*1415; cf.*2316].

La previa disposizione necessaria
per ammettere i penitenti alla riconciliazione

36. La dottrina del sinodo nella quale, dopo aver premesso che «quando si hanno dei segni non equivoci dell'amore di Dio dominante nel cuore dell'uomo, questi può essere meritatamente giudicato degno di essere ammesso alla partecipazione del sangue di Cristo che si fa nei sacramenti», aggiunge che «le supposte conversioni che si compiono mediante l'attrizione di solito non sono né efficaci, né durevoli», e che di conseguenza «il pastore delle anime deve insistere sui segni non equivoci della carità dominante, prima di ammettere i suoi penitenti ai sacramenti»; segni che, come poi raccomanda (§ 17), «il pastore potrà dedurre dalla stabile astensione dal peccato e dal fervore nelle opere buone», «fervore di carità» che presenta inoltre (*Decreto sulla penitenza*, § 10) come disposizione che «deve precedere l'assoluzione»;[1] 2636

così intesa, che non solo la contrizione imperfetta, che dovunque è presentata con il nome di attrizione, anche quando essa è unita all'amore con cui l'uomo comincia ad amare Dio come fonte di ogni giustizia [*cf.* *1526], e neppure la contrizione plasmata dalla carità, ma anche il fervore della carità dominante, e questo poi dimostrato con pratica diuturna mediante il fervore nelle opere buone, generalmente e in modo assoluto è richiesto perché l'uomo ai sacramenti e in particolare i penitenti siano ammessi al beneficio dell'assoluzione:

⟨è⟩ falsa, temeraria, turba la pace delle anime, contraria alla sicura e approvata prassi della chiesa, distoglie dall'efficacia del sacramento e offensiva.

L'autorità di assolvere

37. La dottrina del sinodo che, riguardo all'autorità di assolvere ricevuta mediante l'ordinazione enuncia: «dopo l'istituzione delle diocesi e delle parrocchie è conveniente che ciascuno eserciti questa giurisdizione sulle persone che gli sono soggette sia in ragione del territorio, sia per un certo diritto personale, poiché diversamente si introdurrebbe confusione e disordine»; 2637

per il fatto che dopo l'istituzione delle diocesi e delle parrocchie enuncia soltanto: «è conveniente per impedire la confusione che la potestà di assolvere sia esercitata sui sudditi»;[1]

così intesa, come se per il valido uso di questa potestà non sia necessaria quella giurisdizione ordinaria o subdelegata, senza la quale il concilio di Trento [*1686s] dichiara che l'assoluzione data dal sacerdote non ha nessun valore:

⟨è⟩ falsa, temeraria, dannosa, offensiva e contraria al Concilio di Trento, erronea.

2638 38. Item, doctrina, qua, postquam Synodus professa est, «se non posse non admirari illam adeo venerabilem disciplinam antiquitatis, quae (ut ait) ad paenitentiam non ita facile et forte numquam eum admittebat, qui post primum peccatum et primam reconciliationem relapsus esset in culpam», subiungit, «per timorem perpetuae exclusionis a communione et pace, etiam in articulo mortis, magnum frenum illis iniectum iri, qui parum considerant malum peccati et minus illud timent»:[1]

contraria can. 13 Concilii Nicaeni I [**129*], Decretali Innocentii I ad Exsuperium Tolosanum [**212*], tum et Decretali Caelestini I ad episcopos Viennensis et Narbonensis provinciae [**236*], redolens pravitatem, quam in ea Decretali sanctus Pontifex exhorret.

De peccatorum venialium confessione

2639 39. Declaratio Synodi de peccatorum venialium confessione, quam optare se ait non tantopere frequentari, ne nimium contemptibiles reddantur huiusmodi confessiones:[1]

temeraria, perniciosa, Sanctorum ac piorum praxi a sacro Concilio Tridentino probatae [**1680*] contraria.

De indulgentiis

2640 40. Propositio asserens, «indulgentiam secundum suam praecisam notionem aliud non esse quam remissionem partis eius paenitentiae, quae per canones statuta erat peccanti»;[1]

quasi indulgentia praeter nudam remissionem poenae canonicae non etiam valeat ad remissionem poenae temporalis pro peccatis actualibus debitae apud divinam iustitiam:

falsa, temeraria, Christi meritis iniuriosa, dudum in art. 19 Lutheri damnata [**1469*].

2641 41. Item in eo, quod subditur, «scholasticos suis subtilitatibus inflatos invexisse thesaurum male intellectum meritorum Christi et Sanctorum, et clarae notioni absolutionis a poena canonica substituisse confusam et falsam applicationis meritorum»;[1]

quasi thesauri Ecclesiae, unde Papa dat indulgentias, non sint merita Christi et Sanctorum:

falsa, temeraria, Christi et Sanctorum meritis iniuriosa, dudum in art. 17 Lutheri [**1467*] damnata.

2642 42. Item in eo, quod superaddit, «luctuosius adhuc esse, quod chimaerea isthaec applicatio transferri volita sit in defunctos»:[1]

falsa, temeraria, piarum aurium offensiva, in Romanos Pontifices et in praxim et sensum universalis Ecclesiae iniuriosa, inducens in errorem haereti-

***2638** [1] Ib , § 11.
***2639** [1] Ib., § 12.
***2640** [1] Ib., § 16.

38. Ugualmente la dottrina in cui, dopo che il sinodo ha dichiarato che 2638
«non può non ammirare quella così venerabile disciplina dell'antichità che (come dice) alla penitenza non così facilmente e forse mai ammetteva colui che dopo il primo peccato e la prima riconciliazione fosse ricaduto nella colpa» soggiunge che «per timore dell'esclusione perpetua dalla comunione e dalla pace, anche in punto di morte, un grande freno sarà posto a coloro che considerano troppo poco il male del peccato e meno ancora lo temono»:[1]

(è) contraria al can. 13 del 1° concilio di Nicea [**129*], alla decretale di Innocenzo I a Esuperio di Tolosa [**212*], e ancora alla decretale di Celestino I ai vescovi della provincia di Vienne e Narbonne [**236*], puzza della perversità che in questa decretale il santo pontefice detesta.

La confessione dei peccati veniali

39. La dichiarazione del sinodo sulla confessione dei peccati veniali, che 2639
dice di preferire che non venga fatta troppo di frequente, affinché simili confessioni non siano rese troppo spregevoli:[1]

(è) temeraria, dannosa, contraria alla prassi degli uomini santi e pii, approvata dal sacro concilio di Trento [**1680*].

Le indulgenze

40. La proposizione che asserisce che «l'indulgenza secondo la sua esatta 2640
nozione altro non è che la remissione di una parte della sua penitenza che al peccatore era stata disposta dai canoni»;[1]

come se l'indulgenza oltre la semplice remissione della pena canonica non valga anche per la remissione della pena temporale dovuta presso la divina giustizia a motivo dei peccati attuali:

(è) falsa, temeraria, offensiva per i meriti di Cristo, da tempo condannata nell'art. 19 di Lutero [**1469*].

41. Ugualmente, in ciò che viene soggiunto, che «gli scolastici gonfi delle 2641
loro sottigliezze hanno introdotto il male inteso tesoro dei meriti di Cristo e dei santi, e alla chiara nozione di assoluzione dalla pena canonica hanno sostituito quella confusa e falsa dell'applicazione dei meriti»;[1]

come se i tesori della chiesa da cui il papa accorda le indulgenze non siano i meriti di Cristo e dei santi:

(è) falsa, temeraria, ingiuriosa per i meriti di Cristo e dei santi, da tempo condannata nell'art. 17 di Lutero [**1467*].

42. Ugualmente, in ciò che aggiunge, che «è ancora più funesto che que- 2642
sta chimerica applicazione la si sia voluta trasferire ai defunti»;[1]

(è) falsa, temeraria, offensiva per le orecchie pie, ingiuriosa verso i pontefici romani e verso la prassi e il sentire della chiesa universale, conduce al-

***2641** [1] Ib.
***2642** [1] Ib.

cali nota in Petro de Osma confixum [*1416], iterum damnatum in art. 22 Lutheri [*1472].

2643 43. In eo demum, quod impudentissime invehitur in tabellas indulgentiarum, altaria privilegiata etc.:[1]

temeraria, piarum aurium offensiva, scandalosa, in Summos Pontifices atque in praxim tota Ecclesia frequentatam contumeliosa.

De reservatione casuum

2644 44. Propositio Synodi asserens, «reservationem casuum nunc temporis aliud non esse quam improvidum ligamen pro inferioribus sacerdotibus, et sonum sensu vacuum pro paenitentibus assuetis non admodum curare hanc reservationem»:[1]

falsa, temeraria, male sonans, perniciosa, Concilio Tridentino contraria [*1687], superioris hierarchicae potestatis laesiva.

2645 45. Item, de spe, quam ostendit, fore, «ut reformato Rituali et ordine paenitentiae nullum amplius locum habiturae sint huiusmodi reservationes»;[1]

prout attenta generalitate verborum innuit, per reformationem Ritualis et ordinis paenitentiae factam ab episcopo vel synodo aboleri posse casus, quos Tridentina Synodus (sess. XIV, c. 7 [*1687]) declarat Pontifices maximos potuisse pro suprema potestate sibi in universa Ecclesia tradita peculiari suo iudicio reservare:

propositio falsa, temeraria, Concilio Tridentino et summorum Pontificum auctoritati derogans et iniuriosa.

De censuris

2645 46. Propositio asserens, «effectum excommunicationis exteriorem dumtaxat esse, quia tantummodo natura sua excludit ab exteriore communicatione Ecclesiae»;[1]

quasi excommunicatio non sit poena spiritualis, ligans in caelo, animas obligans:[2]

falsa, perniciosa, in art. 23 Lutheri damnata [*1473], ad minus erronea.

2647 47. Item, quae tradit, necessarium esse iuxta leges naturales et divinas, ut sive ad excommunicationem sive ad suspensionem praecedere debeat examen personale; atque adeo sententias dictas *ipso facto* non aliam vim habere, nisi seriae comminationis sine ullo actuali effectu:[1]

falsa, temeraria, perniciosa, Ecclesiae potestati iniuriosa, erronea.

---

*2643 [1] Ib.
*2644 [1] Decreto sulla confessione, § 19.
*2645 [1] Ib.
*2646 [1] Decreto sulla confessione, § 20 e 22

l'errore bollato con marchio di eresia in Pedro de Osma [*1416], e di nuovo condannato nell'art. 22 di Lutero [*1472].

43. In ciò che finalmente, con grandissima impudenza si accanisce contro le tabelle delle indulgenze, gli altari privilegiati ecc.:[1] 2643

⟨è⟩ temeraria, offensiva per le orecchie pie, oltraggiosa verso i sommi pontefici e la prassi usata da tutta la chiesa.

La riserva dei casi

44. La proposizione del sinodo che asserisce che «la riserva dei casi del nostro tempo, altro non è che un legame sconsiderato per i sacerdoti inferiori, e un suono privo di significato per i penitenti abituati a non curarsi affatto di questa riserva»:[1] 2644

⟨è⟩ falsa, temeraria, risuona male, dannosa, contraria al concilio di Trento [*1687], lesiva della potestà della più alta gerarchia.

45. Ugualmente, riguardo alla speranza che mostra che, «una volta riformato il Rituale e l'ordinamento della penitenza, non ci sarà più posto per simili riserve»;[1] 2645

in quanto, considerato il senso generale delle parole, indica che mediante la riforma del rituale e dell'ordinamento della penitenza fatta dal vescovo o dal sinodo, possano essere aboliti i casi che il concilio di Trento (sess. 14ª, c. 7 [*1687]) dichiara che i sommi pontefici hanno potuto riservare al proprio personale giudizio in forza della potestà suprema loro affidata su tutta la chiesa:

⟨è⟩ una proposizione falsa, temeraria, che toglie valore al concilio di Trento e all'autorità dei sommi pontefici, ingiuriosa.

Le censure

46. La proposizione che afferma che «l'effetto della scomunica è solamente esteriore, poiché per natura sua esclude soltanto dall'esteriore comunione con la chiesa»;[1] 2646

come se la scomunica non sia una pena spirituale che lega in cielo, vincolando le anime:[2]

⟨è⟩ falsa, dannosa, condannata nell'art. 23 di Lutero [*1473], per lo meno erronea.

47. Ugualmente, quella che afferma che è necessario, secondo le leggi naturali e divine, che sia per la scomunica che per la sospensione debba precedere l'esame della persona; e che quindi le sentenze dichiarate automaticamente *per il fatto in se stesso* non hanno altra forza se non di grave minaccia senza nessun effetto attuale;[1] 2647

⟨è⟩ falsa, temeraria, dannosa, offensiva per la potestà della chiesa, erronea.

---

[2] Agostino, Lettera (250) al vescovo Ausilio, c. 1 (CSEL 57, 594_{21}-595_{2} / PL 33, 1066 [CD]). – Agostino, *In evangelium Iohannis*, tract. 50, 12 (su Gv 12,7s; R. Willems: CpChL 36 [1954] 438_{15-19} / PL 35, 1762s).
*2647 [1] Decreto sulla confessione, §§ 21 e 23.

2648 48. Item, quae pronuntiat, «inutilem ac vanam esse formulam nonnullis abhinc saeculis inductam absolvendi generaliter ab excommunicationibus, in quas fidelis incidere potuisset»;[1]

falsa, temeraria, praxi Ecclesiae iniuriosa.

2649 49. Item, quae damnat ut nullas et invalidas «suspensiones ex informata conscientia»:[1]

falsa, perniciosa, in Tridentinum iniuriosa.

2650 50. Item, in eo, quod insinuat, soli episcopo fas non esse uti potestate, quam tamen ei defert Tridentinum (sess. XIV, c. 1 *de ref.*), suspensionis «ex informata conscientia» legitime infligendae:[1]

iurisdictionis praelatorum Ecclesiae laesiva.

De ordine

2651 51. Doctrina Synodi, quae perhibet, in promovendis ad ordines hanc de more et instituto veteris disciplinae rationem servari consuevisse, «ut si quis clericorum distinguebatur sanctitate vitae, et dignus aestimabatur, qui ad ordines sacros ascenderet, ille solitus erat promoveri ad diaconatum vel sacerdotium, etiamsi inferiores ordines non suscepisset: neque tum talis ordinatio dicebatur per saltum, ut postea dictum est».[1]

2652 52. Item, quae innuit, non alium titulum ordinationum fuisse, quam deputationem ad aliquod speciale ministerium, qualis praescripta est in Concilio Chalcedonensi [*can. 6*]; subiungens (§ 6), quamdiu Ecclesia sese his principiis in delectu sacrorum ministrorum conformavit, ecclesiasticum ordinem floruisse; verum beatos illos dies transiisse, novaque principia subinde introducta, quibus corrupta fuit disciplina in delectu ministrorum sanctuarii.[1]

2653 53. Item, quod inter haec ipsa corruptionis principia refert, quod recessum sit a vetere instituto, quo, ut ait (§ 5), Ecclesia insistens Apostoli vestigiis neminem ad sacerdotium admittendum statuerat, nisi qui conservasset innocentiam baptismalem:

quatenus innuit, corruptam fuisse disciplinam per decreta et instituta:

1) Sive quibus ordinationes per saltum vetitae sunt;

2) Sive quibus pro ecclesiarum necessitate et commoditate probatae sunt ordinationes sine titulo specialis officii, velut speciatim a Tridentino ordinatio ad titulum patrimonii, salva oboedientia, qua sic ordinati ecclesiarum necessitatibus deservire debent iis obeundis officiis, quibus pro loco ac tempore ab episcopo admoti fuerint, quemadmodum ab apostolicis temporibus in primitiva Ecclesia fieri consuevit;

***2648** [1] Ib., § 22.
***2649** [1] Ib., § 24.
***2650** [1] Ib.

48. Ugualmente, quella che proclama che «è inutile e vana la formula, introdotta alcuni secoli fa, di assolvere in modo generale dalle scomuniche in cui i fedeli avrebbero potuto imbattersi»;[1] 2648

(è) falsa, temeraria, offensiva per la prassi della chiesa.

49. Ugualmente, quella che condanna come nulle e invalide «le sospensioni secondo scienza e coscienza»:[1] 2649

(è) falsa, dannosa, offensiva verso il concilio di Trento.

50. Ugualmente, in ciò che insinua che non è permesso al vescovo da solo di usare della potestà, che gli è tuttavia concessa dal concilio di Trento (sess. 14ª, *Sulla riforma*, c.1), di imporre in modo legittimo la sospensione «secondo scienza e coscienza»:[1] 2650

(è) lesiva della giurisdizione dei prelati della chiesa.

L'ordine

51. La dottrina del sinodo che dice che nel promuovere agli ordini si era soliti mantenere questa regola secondo l'usanza e l'istituzione dell'antica disciplina: «se qualcuno dei chierici si distingueva per santità di vita, e veniva stimato degno di ascendere agli ordini sacri, questi solitamente era promosso al diaconato o al sacerdozio, anche se non aveva ancora ricevuto gli ordini minori; e allora tale ordinazione non veniva detta con salto, come più tardi fu detta».[1] 2651

52. Ugualmente, quella che mostra che non vi era nessun altro titolo per l'ordinazione che l'assegnazione a un qualche particolare ministero, come fu prescritto nel Concilio di Calcedonia [*can. 6*]; soggiungendo (§ 6) che finché la chiesa si è conformata a questi principi nella scelta dei ministri sacri, l'ordine ecclesiastico è stato fiorente, che quei giorni beati sono ormai davvero trascorsi, e che sono stati successivamente introdotti nuovi principi, con i quali è stata corrotta la disciplina nella scelta dei ministri del santuario[1]. 2652

53. Ugualmente, cosa che annovera fra questi stessi principi di corruzione, che ci si è allontanati dall'antica consuetudine con cui, come dice (§ 5), la chiesa che seguiva le orme dell'apostolo aveva stabilito di non ammettere nessuno al sacerdozio, se non chi avesse conservato l'innocenza battesimale: 2653

dal momento che mette in evidenza che la disciplina è stata corrotta per mezzo di disposizioni e decreti:

1) sia di quelli con cui sono state vietate le ordinazioni con salto;

2) sia di quelli con cui sono state approvate, per la necessità e la comodità delle chiese, le ordinazioni senza il titolo di una particolare funzione, come specialmente dal concilio di Trento l'ordinazione al titolo di un patrimonio, fatta salva l'obbedienza con cui coloro che sono stati così ordinati debbono servire alle necessità delle chiese, con l'assumersi quelle funzioni per le quali secondo il luogo e le circostanze dal vescovo sono stati ordinati, come fin dai tempi apostolici nella chiesa primitiva era consuetudine che fosse fatto;

***2651** [1] Decreto sull'ordine, § 4.
***2652** [1] Ib., § 5.

3) Sive quibus iure canonico facta est criminum distinctio, quae delinquentes reddunt irregulares; quasi per hanc distinctionem Ecclesia recesserit a spiritu Apostoli, non excludendo generaliter et indistincte ab ecclesiastico ministerio omnes quoscumque, qui baptismalem innocentiam non conservassent:[1]

doctrina singulis suis partibus falsa, temeraria, ordinis pro ecclesiarum necessitate et commoditate inducti perturbativa, in disciplinam per canones et speciatim per Tridentini decreta probatam iniuriosa.

2654 54. Item, quae velut turpem abusum notat umquam praetendere eleemosynam pro celebrandis Missis et sacramentis administrandis, sicuti et accipere quemlibet proventum dictum «stolae» et generatim quodcumque stipendium et honorarium, quod suffragiorum aut cuiuslibet parochialis functionis occasione offerretur;

quasi turpis abusus crimine notandi essent ministri Ecclesiae, dum secundum receptum et probatum Ecclesiae morem et institutum utuntur iure promulgato ab Apostolo accipiendi temporalia ab his, quibus spiritualia ministrantur [*Gal* 6,6]:[1]

falsa, temeraria, ecclesiastici ac pastoralis iuris laesiva, in Ecclesiam eiusque ministros iniuriosa.

2655 55. Item, qua vehementer optare se profitetur,[1] ut aliqua ratio inveniretur minutuli cleri (quo nomine inferiorum ordinum clericos designat) a cathedralibus et collegiatis submovendi, providendo aliter, nempe per probos et provectioris aetatis laicos, congruo assignato stipendio, ministerio inserviendi Missis et aliis officiis velut acolythi, etc., ut olim, inquit, fieri solebat, quando eius generis officia non ad meram speciem pro maioribus ordinibus suscipiendis redacta erant;

quatenus reprehendit institutum, quo cavetur, ut minorum ordinum functiones per eos tantum praestentur exerceanturve, qui in illis constituti adscriptive sunt,[2] idque ad mentem Tridentini (sess. XXIII, c. 17), «ut sanctorum ordinum a diaconatu ad ostiariatum functiones ab apostolicis temporibus in Ecclesia laudabiliter receptae et in pluribus locis aliquamdiu intermissae iuxta sacros canones revocentur, nec ab haereticis tamquam otiosae traducantur»:

suggestio temeraria, piarum aurium offensiva, ecclesiastici ministerii perturbativa, servandae quoad fieri potest in celebrandis mysteriis decentiae imminutiva, in minorum ordinum munera et functiones, tum in disciplinam per canones et speciatim per Tridentinum probatam iniuriosa, favens haereticorum in eam conviciis et calumniis.

2656 56. Doctrina, quae statuit, conveniens videri in impedimentis canonicis, quae proveniunt ex delictis in iure expressis, ullam umquam nec concedendam nec admittendam esse dispensationem:[1]

***2653** [1] Ib., § 7.
***2654** [1] Ib., § 13.
***2655** [1] Ib., § 14.
[2] 4° Sinodo provinciale di Milano, svoltosi il 10 maggio 1576 sotto la presidenza di Carlo Borromeo, costituzione, parte II, c. 8 (MaC 34, 237E / HaC 10, 858C).

3) sia di quelli con cui nel diritto canonico è stata fatta una differenziazione dei delitti che rendono irregolari coloro che commettono un crimine; come se per questa distinzione la chiesa si fosse allontanata dallo spirito dell'apostolo, non escludendo in generale e senza distinzione dal ministero ecclesiastico tutti coloro che non avessero conservata l'innocenza battesimale:[1]

in tutte e singole le sue parti, ⟨è⟩ una dottrina falsa, temeraria, che mette disordine nell'ordine introdotto per la necessità e l'utilità delle chiese, offensiva per la disciplina approvata nei canoni e specialmente nei decreti del concilio di Trento.

54. Ugualmente, quella che biasima come un turpe abuso il pretendere 2654
una elemosina per la celebrazione delle messe e per l'amministrazione dei sacramenti, come anche il ricevere un qualunque provento cosiddetto «di stola» e in modo generale un qualunque stipendio e onorario che venisse offerto in occasione di suffragi o di qualsiasi funzione parrocchiale;

come se dovessero venire biasimati con l'accusa di un turpe abuso i ministri della chiesa mentre, secondo un costume e una istituzione ammessi e approvati dalla chiesa, fanno uso del diritto promulgato dall'apostolo di ricevere cose temporali da coloro a cui hanno servito cose spirituali [*Gal* 6,6]:[1]

⟨è⟩ falsa, temeraria, lesiva del diritto ecclesiastico e pastorale, offensiva per la chiesa e per i suoi ministri.

55. Ugualmente, quella con cui dichiara[1] di desiderare ardentemente che 2655
sia trovato un qualche modo di allontanare il piccolo clero (con questo nome designa i chierici degli ordini minori) dalle cattedrali e dalle collegiate, provvedendo in altra maniera, cioè con laici dabbene e di età avanzata, attribuendo un compenso adeguato, al ministero di servire le messe e agli altri uffici, come di accolito ecc., come un tempo, così dice, si era soliti fare quando le funzioni di questo genere non erano state ridotte a una mera apparenza in vista del ricevimento degli ordini maggiori;

dal momento che critica un istituto con il quale ci si assicura che le funzioni degli ordini minori siano svolte e esercitate soltanto da coloro che in quelle sono costituiti o deputati,[2] e questo secondo l'intenzione del concilio di Trento (sess. 23ª, c. 17), «affinché le funzioni degli ordini sacri dal diaconato all'ostiariato, lodevolmente ricevute nella chiesa dai tempi apostolici e per qualche tempo tralasciate in parecchi luoghi, siano reintrodotte a norma dei sacri canoni, e non siano derise dagli eretici come inutili»:

⟨è⟩ una suggestione temeraria, offensiva per le orecchie pie, turbativa del ministero ecclesiastico, riduttiva del decoro che deve essere osservato per quanto è possibile nella celebrazione dei misteri, offensiva per i compiti e le funzioni degli ordini minori, come anche per la disciplina approvata dai canoni e specialmente dal concilio di Trento, favorevole agli insulti e alle calunnie degli eretici contro di essa.

56. La dottrina che stabilisce che sembra conveniente che non debba es- 2656
sere concessa o ammessa mai nessuna dispensa negli impedimenti canonici che derivano da colpe che sono menzionate nel diritto:[1]

***2656** [1] Decreto sull'ordine, § 18.

aequitatis et moderationis canonicae a sacro Concilio Tridentino probatae laesiva, auctoritati et iuribus Ecclesiae derogans.

2657 57. Praescriptio Synodi, quae generaliter et indiscriminatim velut abusum reicit quamcumque dispensationem, ut plus quam unum residentiale beneficium uni eidemque conferatur; item, in eo quod subiungit, certum sibi esse iuxta Ecclesiae spiritum plus quam uno beneficio tametsi simplici neminem frui posse:[1]

pro sua generalitate, derogans moderationi Tridentini (sess. VII, c. 5 et sess. XXIV, c. 17).

De sponsalibus et matrimonio

2658 58. Propositio, quae statuit, sponsalia proprie dicta actum mere civilem continere, qui ad matrimonium celebrandum disponit, eademque civilium legum praescripto omnino subiacere:[1]

quasi actus disponens ad sacramentum non subiaceat sub hac ratione iuri Ecclesiae:

falsa, iuris Ecclesiae quoad effectus etiam e sponsalibus vi canonicarum sanctionum profluentes laesiva, disciplinae ab Ecclesia constitutae derogans.

2659 59. Doctrina Synodi asserens, «ad supremam civilem potestatem dumtaxat originarie spectare, contractui matrimonii apponere impedimenta eius generis, quae ipsum nullum reddunt dicunturque dirimentia»: quod «ius originarium» praeterea dicitur cum «iure dispensandi essentialiter conexum»; subiungens, «supposito assensu vel conniventia principum, potuisse Ecclesiam iuste constituere impedimenta dirimentia ipsum contractum matrimonii»;[1]

quasi Ecclesia non semper potuerit ac possit in Christianorum matrimoniis iure proprio impedimenta constituere, quae matrimonium non solum impediant, sed et nullum reddant quoad vinculum, quibus Christiani obstricti teneantur etiam in terris infidelium, in eisdemque dispensare:

canonum 3 4 9 12 sessionis XXIV Concilii Tridentini eversiva, haeretica [**1803s 1809 1812*].

2660 60. Item rogatio Synodi ad potestatem civilem, ut «e numero impedimentorum tollat cognationem spiritualem atque illud, quod dicitur publicae honestatis, quorum origo reperitur in collectione Iustiniani»; tum ut «restringat impedimentum affinitatis et cognationis, ex quacumque licita aut illicita coniunctione provenientis, ad quartum gradum iuxta civilem computationem per lineam lateralem et obliquam; ita tamen, ut spes nulla relinquatur dispensationis obtinendae»;[1]

quatenus civili potestati ius attribuit sive abolendi sive restringendi impedimenta Ecclesiae auctoritate constituta vel comprobata; item qua parte sup-

*2657 [1] Ib., § 22

*2658 [1] Memoria circa i fidanzamenti, gli impedimenti matrimoniali ecc. (dalla sessione 6), § 8

*2659 [1] Decreto sul matrimonio (dalla sessione 5), §§ 7, 11, 12.

(è) lesiva dell'equità e della moderazione canonica approvata dal sacro concilio di Trento, deroga all'autorità e alle leggi della chiesa.

57. La prescrizione del sinodo che in modo generale e indiscriminato rifiuta come un abuso qualsiasi dispensa, affinché possa essere conferito a uno solo più di un beneficio residenziale; come anche in ciò che soggiunge, di essere cioè certo che, secondo lo spirito della chiesa, nessuno può usufruire di più di un beneficio, anche se modesto:[1] 2657

in considerazione della sua generalizzazione, deroga alla moderazione del concilio di Trento (sess. 7ª, c. 5 e sess. 24ª, c. 17).

Gli sponsali e il matrimonio

58. La proposizione che stabilisce che gli sponsali propriamente detti sono un semplice atto civile che dispone alla celebrazione del matrimonio, e che sono sottoposti completamente alla prescrizione delle leggi civili;[1] 2658

come se un atto che dispone al sacramento non sia sottoposto per questo motivo al diritto della chiesa:

(è) falsa, lesiva del diritto della chiesa per quanto riguarda gli effetti che derivano anche dagli sponsali in forza delle sanzioni canoniche, deroga alla disciplina stabilita dalla chiesa.

59. La dottrina del sinodo che asserisce che «spetta originariamente soltanto alla suprema potestà civile porre al contratto di matrimonio gli impedimenti di quel genere che lo rendono nullo e che sono detti dirimenti»: «diritto originario» che è detto inoltre « essenzialmente connesso con il diritto di dispensare»; e che soggiunge che «in subordine al consenso e alla connivenza dei principi, la chiesa ha potuto giustamente disporre impedimenti dirimenti per lo stesso contratto di matrimonio»;[1] 2659

come se la chiesa non abbia potuto e non possa sempre nei matrimoni dei cristiani, per diritto proprio, disporre gli impedimenti che non solo impediscono il matrimonio, ma che anche lo rendono nullo quanto al vincolo, e ai quali i cristiani sono tenuti vincolati anche nelle terre degli infedeli, e negli stessi dispensare:

(è) sovvertitrice dei canoni 3, 4, 9, 12 della sessione 24ª del concilio di Trento, eretica [**1803s 1809 1812*].

60. Ugualmente la richiesta del sinodo al potere civile, affinché «dal numero degli impedimenti tolga la parentela spirituale e quello che è detto di pubblica onestà, l'origine dei quali si ritrova nella raccolta di Giustiniano»; e inoltre affinché «restringa l'impedimento di affinità e di parentela, derivante da qualunque lecita o illecita relazione, al quarto grado secondo il computo civile nella linea laterale e obliqua; in modo tale tuttavia da non lasciare nessuna speranza di ottenere la dispensa»;[1] 2660

dal momento che attribuisce al potere civile il diritto sia di abolire che di restringere gli impedimenti istituiti e approvati dall'autorità della chiesa; e co-

*2660 [1] Scritto di richiesta al principe (dalla sessione 6) e Memoria circa i fidanzamenti . ., § 10.

ponit, Ecclesiam per potestatem civilem spoliari posse iure dispensandi super impedimentis ab ipsa constitutis vel comprobatis:

libertatis ac potestatis Ecclesiae subversiva, Tridentino contraria, ex haereticali supra damnato principio profecta [**1803-1812*].

De adoranda humanitate Christi

2661 61. Propositio, quae asserit, «adorare directe humanitatem Christi, magis vero aliquam eius partem, fore semper honorem divinum datum creaturae»;[1]

quatenus per hoc verbum directe intendat reprobare adorationis cultum, quem fideles dirigunt ad humanitatem Christi, perinde ac si talis adoratio, qua humanitas ipsaque caro vivifica Christi adoratur, non quidem propter se et tamquam nuda caro, sed prout unita divinitati, foret honor divinus impertitus creaturae, et non potius una eademque adoratio, qua Verbum incarnatum cum propria ipsius carne adoratur *(Concilium Constantinopolitanum II*, can. 9 [**431; cf. *259*]):

falsa, captiosa, pio ac debito cultui humanitati Christi a fidelibus praestito ac praestando detrahens et iniuriosa.

2662 62. Doctrina, quae devotionem erga sacratissimum Cor Iesu reicit inter devotiones, quas notat velut novas, erroneas aut saltem periculosas;[1]

intellecta de hac devotione, qualis est ab Apostolica Sede probata:

falsa, temeraria, perniciosa, piarum aurium offensiva, in Apostolicam Sedem iniuriosa.

2663 63. Item, in eo, quod cultores Cordis Iesu hoc etiam nomine arguit, quod non advertant, sanctissimam carnem Christi, aut eius partem aliquam, aut etiam humanitatem totam cum separatione aut praecisione a divinitate adorari non posse cultu latriae;[1]

quasi fideles Cor Iesu adorarent cum separatione vel praecisione a divinitate, dum illud adorant ut est cor Iesu, cor nempe personae Verbi, cui inseparabiliter unitum est, ad eum modum, quo exsangue corpus Christi in triduo mortis sine separatione aut praecisione a divinitate adorabile fuit in sepulcro:

captiosa, in fideles Cordis Christi cultores iniuriosa.

De ordine praescripto in piis exercitationibus obeundis

2664 64. Doctrina, quae velut superstitiosam universe notat «quamcumque efficaciam, quae ponatur in determinato numero precum et piarum salutationum»;[1]

2661 [1] Decreto sulla fede, § 3.
2662 [1] Decreto sulla preghiera (dalla sessione 6), § 17
2663 [1] Decreto sulla preghiera, § 10; Istruzione pastorale sul nuovo culto del Cuore di Gesù (3 giungo 1781), in appendice n. 32.

sì pure in quanto suppone che la chiesa possa essere privata dal potere civile del diritto di dispensare circa impedimenti da lei stessa istituiti o approvati:

⟨è⟩ sovvertitrice della libertà e della potestà della chiesa, contraria al concilio di Trento, discende dall'eretico principio sopra condannato [**1803-1812*].

L'adorazione dell'umanità di Cristo

61. La proposizione che asserisce che «adorare in modo diretto l'umanità 2661
di Cristo, e più ancora una qualche sua parte, sarà sempre un onore divino tributato a una creatura»;[1]

dal momento che con questa parola intende in modo diretto riprovare il culto di adorazione che i fedeli rivolgono all'umanità di Cristo, come se tale adorazione, con la quale è adorata l'umanità e la stessa carne vivificante di Cristo, certamente non per se stessa e in quanto semplice carne, ma in quanto unita alla divinità, fosse un onore divino concesso a una creatura, e non piuttosto l'unica e medesima adorazione con la quale è adorato il Verbo incarnato con la sua propria carne (*Concilio Costantinopolitano II*, can. 9 [**431; cf. *259*]):

⟨è⟩ falsa, ingannevole, nociva e offensiva per il pio e dovuto culto che viene prestato e che deve essere prestato dai fedeli all'umanità di Cristo.

62. La dottrina che respinge la devozione verso il Cuore sacratissimo di 2662
Gesù fra le devozioni che qualifica come nuove, erronee o almeno pericolose;[1]

intesa su questa devozione come è stata approvata dalla sede apostolica:

⟨è⟩ falsa, temeraria, dannosa, offensiva per le orecchie pie, ingiuriosa per la sede apostolica.

63. Ugualmente, per il fatto che denuncia gli adoratori del Cuore di Ge- 2663
sù anche per questo motivo, per il fatto cioè che non si rendono conto che la carne santissima di Cristo, o un sua qualche parte, o anche tutta la sua umanità non può essere adorata con il culto di latria quando la si separa o la si divide dalla divinità;[1]

come se i fedeli adorassero il Cuore di Gesù separandolo o dividendolo dalla divinità, mentre essi lo adorano in quanto è il Cuore di Gesù, il cuore appunto della persona del Verbo a cui è unito in modo inseparabile, in quel modo in cui il Corpo esangue di Cristo nei tre giorni della morte, senza essere separato o diviso dalla divinità, rimase adorabile nel sepolcro:

⟨è⟩ ingannevole, offensiva per i fedeli che adorano il Cuore di Gesù.

L'ordine prescritto quando si intraprendono pii esercizi

64. La dottrina che biasima in generale come superstiziosa «qualsiasi ef- 2664
ficacia che venga attribuita a un determinato numero di preghiere e di pie formule di saluto»;[1]

2664 [1] Decreto sulla preghiera, § 14; lettera ai vicari diocesani (6 dic. 1784), in appendice n. 34.

tamquam superstitiosa censenda esset efficacia, quae sumitur non ex numero in se spectato, sed ex praescripto Ecclesiae certum numerum precum vel externarum actionum praefinientis pro indulgentiis consequendis, pro adimplendis paenitentiis, et generatim pro sacro et religioso cultu rite et ex ordine peragendo:

falsa, temeraria, scandalosa, perniciosa, pietati fidelium iniuriosa, Ecclesiae auctoritati derogans, erronea.

2665 65. Propositio enuntians, «irregularem strepitum novarum institutionum, quae dictae sunt exercitia vel missiones, ... forte numquam aut saltem perraro eo pertingere, ut absolutam conversionem operentur; et exteriores illos commotionis actus, qui apparuere, nil aliud fuisse quam transeuntia naturalis concussionis fulgura»:[1]

temeraria, male sonans, perniciosa, mori pie ac salutariter per Ecclesiam frequentato et in verbo Dei fundato iniuriosa.

De modo iungendae vocis populi cum voce Ecclesiae in precibus publicis

2666 66. Propositio asserens, «fore contra apostolicam praxim et Dei consilia, nisi populo faciliores viae pararentur vocem suam iungendi cum voce totius Ecclesiae»;[1]

intellecta de usu vulgaris linguae in liturgicas preces inducendae:

falsa, temeraria, ordinis pro mysteriorum celebratione praescripti perturbativa, plurium malorum facile productrix.

De lectione sacrae Scripturae

2667 67. Doctrina perhibens, a lectione sacrarum Scripturarum nonnisi veram impotentiam excusare; subiungens, ultro se prodere obscurationem, quae ex huiusce praecepti neglectu orta est super primarias veritates religionis:[1]

falsa, temeraria, quietis animarum perturbativa, alias in Quesnellio damnata [*2479-2485].

De proscriptis libris in Ecclesia publice legendis

2668 68. Laudatio, qua summopere Synodus commendat Quesnelli commentationes in Novum Testamentum aliaque aliorum Quesnellianis erroribus faventium opera, licet proscripta, eademque parochis proponit, ut ea tamquam solidis religionis principiis referta in suis quisque paroeciis populo post reliquas functiones perlegant:[1]

falsa, scandalosa, temeraria, seditiosa, Ecclesiae iniuriosa, schisma fovens et haeresim.

---

*2665 [1] Decreto sulla confessione, § 10.
*2666 [1] Decreto sulla preghiera, § 24. – Cf. *2486.
*2667 [1] Appendice al decreto sulla grazia: 12 articoli indirizzati dal card. Noailles a Benedetto XIII, nota all'art. 11.

come superstiziosa dovrebbe essere ritenuta l'efficacia che si ricava non dal numero in sé considerato, ma dalla normativa della chiesa che prescrive un determinato numero di preghiere o di azioni esterne per il conseguimento delle indulgenze, per l'adempimento delle penitenze, e in generale per eseguire nel modo dovuto e con ordine il culto sacro e religioso:

⟨è⟩ falsa, temeraria, scandalosa, dannosa, offensiva per la pietà dei fedeli, derogante all'autorità della chiesa, erronea.

65. La proposizione che enuncia che «il disordinato clamore delle nuove istituzioni, che sono dette esercizi o missioni, ... forse mai o per lo meno rarissimamente ottiene che esse operino una perfetta conversione; e che gli atti esteriori di commozione che si sono manifestati, non sono stati nient'altro che passeggeri lampi di naturale turbamento»:[1] 2665

⟨è⟩ temeraria, suona male, dannosa, offensiva per un'usanza celebrata in modo pio e salutare nella chiesa e fondata nella parola di Dio.

Il modo di unire la voce del popolo alla voce della chiesa nelle preghiere pubbliche

66. La proposizione che asserisce che «è contro la prassi apostolica e i progetti di Dio se non vengono predisposte per il popolo vie più facili per unire la sua voce con la voce di tutta la chiesa»;[1] 2666

intesa sull'uso della lingua volgare da introdurre nelle preghiere liturgiche:

⟨è⟩ falsa, temeraria, turbativa dell'ordinamento prescritto per la celebrazione dei misteri, facile generatrice di molti mali.

La lettura della sacra Scrittura

67. La dottrina che dice che soltanto una vera incapacità può dispensare dalla lettura delle sacre Scritture; e che soggiunge che si è ulteriormente propagata l'oscurità che dalla dimenticanza di questo precetto è sorta sopra le primarie verità della religione:[1] 2667

⟨è⟩ falsa, temeraria, turba la tranquillità delle anime, è stata condannata altra volta in Quesnel [*2479-2485].

La lettura pubblica di libri proibiti nella chiesa

68. La lode con cui il sinodo raccomanda vivamente i commentari al Nuovo Testamento di Quesnel e le altre opere di coloro che approvano gli errori di Quesnel, anche se sono stati proibiti, e le stesse propone ai parroci, affinché, come ricolmi dei solidi principi della religione, nelle loro proprie parrocchie le leggano interamente al popolo dopo le restanti funzioni:[1] 2668

⟨è⟩ falsa, scandalosa, temeraria, sediziosa, offensiva per la chiesa, favorevole allo scisma e all'eresia.

---

*2668 [1] Decreto sulla preghiera, § 29.

De sacris imaginibus

2669 69. Praescriptio, quae generaliter et indistincte inter imagines ab Ecclesia auferendas, velut rudibus erroris occasionem praebentes, notat imagines Trinitatis incomprehensibilis:[1]

propter sui generalitatem, temeraria, ac pio per Ecclesiam frequentato mori contraria,

quasi nullae exstent imagines sanctissimae Trinitatis communiter approbatae ac tuto permittendae.[2]

2670 70. Item, doctrina et praescriptio generatim reprobans omnem specialem cultum, quem alicui speciatim imagini solent fideles impendere, et ad ipsam potius quam ad aliam confugere:[1]

temeraria, perniciosa, pio per Ecclesiam frequentato mori, tum et illi providentiae ordini iniuriosa, quo «ita Deus nec in omnibus memoriis Sanctorum ista fieri voluit, qui dividit propria unicuique prout vult».[2]

2671 71. Item, quae vetat, ne imagines, praesertim beatae Virginis, ullis titulis distinguantur, praeterquam denominationibus, quae sint analogae mysteriis, de quibus in sacra Scriptura expressa fit mentio:[1]

quasi nec adscribi possent imaginibus piae aliae denominationes, quas vel in ipsismet publicis precibus Ecclesia probat et commendat:

temeraria, piarum aurium offensiva, venerationi beatae praesertim Virgini debitae iniuriosa.

2672 72. Item, quae velut abusum exstirpari vult morem, quo velatae asservantur certae imagines:[1]

temeraria, frequentato in Ecclesia et ad fidelium pietatem fovendam inducto mori contraria.

De festis

2673 73. Propositio enuntians, novorum festorum institutionem ex neglectu in veteribus observandis et ex falsis notionibus naturae et finis earundem solemnitatum originem duxisse:[1]

falsa, temeraria, scandalosa, Ecclesiae iniuriosa, favens haereticorum in dies festos per Ecclesiam celebratos conviciis.

2674 74. Deliberatio Synodi de transferendis in diem dominicum festis per annum institutis, idque pro iure, quod persuasum sibi esse ait episcopo competere super disciplinam ecclesiasticam in ordine ad res mere spirituales: ideoque et praeceptum Missae audiendae abrogandi diebus, in quibus ex pristina Ecclesiae lege viget etiamnum id praeceptum; tum etiam in eo, quod superaddit

*2669 [1] Ib., § 17.
[2] Cf. Benedetto XIV, Breve *Sollicitudini nostrae*, 25-36, 1° ott. 1745 (ed. di Malines 3, 241-249).
*2670 [1] Decreto sulla preghiera, § 17.
[2] Agostino, Lettera (78) agli abitanti di Ippona, c. 3 (CSEL 34, 336_{11-13} / PL 33, 269).

Le immagini sacre

69. La prescrizione che, in modo generale e indiscriminato, fra le immagini che debbono essere rimosse dalla chiesa, come se fornissero l'occasione a errori grossolani, annovera le immagini dell'imperscrutabile Trinità:[1] 2669

a motivo della sua generalità, ⟨è⟩ temeraria, e contraria a un pio e comune costume nella chiesa,

come se non ci fosse nessuna immagine della Trinità comunemente approvata e da permettersi con sicurezza.[2]

70. Ugualmente la dottrina e la prescrizione che in modo generale riprova ogni culto speciale che i fedeli sono soliti dedicare a qualche immagine in particolare, e a questa ricorrere piuttosto che a un'altra:[1] 2670

⟨è⟩ temeraria, dannosa, offensiva per un pio e comune costume nella chiesa, e anche per quella disposizione della provvidenza con la quale «Dio così ha voluto che non in tutte le memorie dei santi avvenissero queste cose, lui che distribuisce le cose proprie a ciascuno come vuole».[2]

71. Ugualmente quella che vieta che le immagini, specialmente della beata Vergine, siano distinte con un qualsiasi titolo eccetto che con le denominazioni che sono analoghe ai misteri di cui si fa espressa menzione nella sacra Scrittura;[1] 2671

come se non fosse possibile assegnare alle immagini altre pie denominazioni che la chiesa approva e raccomanda anche nelle stesse preghiere pubbliche:

⟨è⟩ temeraria, offensiva per le orecchie pie, ingiuriosa per la venerazione particolarmente dovuta alla beata Vergine.

72. Ugualmente, quella che vuole estirpare come un abuso il costume per cui certe immagini sono custodite velate:[1] 2672

⟨è⟩ temeraria, contraria a un comune costume della chiesa, introdotto per favorire la pietà dei fedeli.

Le feste

73. La proposizione che enuncia che l'instituzione di nuove feste ha preso origine dalla trascuratezza nell'osservanza delle antiche e da false concezioni della natura e del fine delle medesime solennità:[1] 2673

⟨è⟩ falsa, temeraria, scandalosa, offensiva per la chiesa, favorisce l'irrisione degli eretici nei confronti delle festività celebrate dalla chiesa.

74. La deliberazione del sinodo relativa al trasferimento alla domenica delle feste istituite durante l'anno, e questo in virtù del diritto che, come si dice convinto, compete al vescovo sulla disciplina ecclesiatica in ordine alle cose meramente spirituali: e perciò anche di abolire il precetto di ascoltare la messa nei giorni in cui in base alla primitiva legge della chiesa anche ora vige il precetto; come anche in ciò che aggiunge riguardo al trasferimento in avvento 2674

*2671 [1] Decreto sulla preghiera, § 17.
*2672 [1] Ib.
*2673 [1] Memoria sulla riforma delle feste (dalla sessione 6), § 3.

de transferendis in Adventum episcopali auctoritate ieiuniis per annum ex Ecclesiae praecepto servandis;[1]

quatenus adstruit, episcopo fas esse iure proprio transferre dies ab Ecclesia praescriptos pro festis ieiuniisve celebrandis, aut indictum Missae audiendae praeceptum abrogare:

propositio falsa, iuris Conciliorum generalium et Summorum Pontificum laesiva, scandalosa, schismati favens.

De iuramentis

2675 75. Doctrina, quae perhibet, beatis temporibus nascentis Ecclesiae iuramenta visa esse a documentis divini praeceptoris atque ab aurea evangelica simplicitate adeo aliena, ut «ipsummet iurare sine extrema et ineluctabili necessitate reputatus fuisset actus irreligiosus, homine christiano indignus»; insuper «continuatam Patrum seriem demonstrare iuramenta communi sensu pro vetitis habita fuisse»; indeque progreditur ad improbanda iuramenta, quae curia ecclesiastica, iurisprudentiae feudalis, ut ait, normam secuta, in investituris et in sacris ipsis episcoporum ordinationibus adoptavit; statuitque, adeo implorandam a saeculari potestate legem pro abolendis iuramentis, quae in curiis etiam ecclesiasticis exiguntur pro suscipiendis muniis et officiis et generatim pro omni actu curiali:[1]

falsa, Ecclesiae iniuriosa, iuris ecclesiastici laesiva, disciplinae per canones inductae et probatae subversiva.

De collationibus ecclesiasticis

2676 76. Insectatio, qua Synodus scholasticam exagitat velut eam, quae «viam aperuit inveniendis novis et inter se discordantibus systematibus quoad veritates maioris pretii, ac demum adduxit ad probabilismum et laxismum»;[1]

quatenus in scholasticam reicit privatorum vitia, qui abuti ea potuerunt aut abusi sunt:

falsa, temeraria, in sanctissimos viros et doctores, qui magno catholicae religionis bono scholasticam excoluere, iniuriosa, favens infestis in eam haereticorum conviciis.

2677 77. Item, in eo, quod subdit, «mutationem formae regiminis ecclesiastici, qua factum est, ut ministri Ecclesiae in oblivionem venirent suorum iurium, quae simul sunt eorum obligationes, eo demum rem adduxisse, ut obliterari faceret primitivas notiones ministerii ecclesiastici et sollicitudinis pastoralis»;[1]

*2674 [1] Ib § 8.
*2675 [1] Memoria sulla riforma dei giuramenti (dalla sessione 6), § 4.

in virtù dell'autorità episcopale dei digiuni da osservare durante l'anno in base al precetto della chiesa;[1]

dal momento che afferma che è in potere del vescovo, per diritto proprio, trasferire i giorni prescritti dalla chiesa per celebrare le feste o i digiuni, o abrogare il precetto prescritto di ascoltare la messa:

⟨è⟩ una proposizione falsa, lesiva dei diritti dei concili generali e dei sommi pontefici, scandalosa, favorevole allo scisma.

I giuramenti

75. La dottrina che dice che nei tempi beati della chiesa nascente i giuramenti venivano considerati così estranei agli insegnamenti del divino maestro e all'aurea semplicità del Vangelo che «lo stesso giurare senza una estrema e inevitabile necessità sarebbe stato considerato un atto irreligioso, indegno di un uomo cristiano»; e inoltre che «la successione ininterrotta dei padri dimostra che i giuramenti per comune sentire erano considerati proibiti»; e che quindi prosegue fino alla riprovazione dei giuramenti che, come dice, la curia ecclesiastica, avendo seguito la norma della giurisprudenza feudale, ha adottato nelle investiture e nelle stesse sacre ordinazioni dei vescovi; e che stabilisce che deve essere addirittura invocata dal potere secolare una legge per l'abolizione dei giuramenti che vengono richiesti anche nelle curie ecclesiastiche per ricevere le funzioni e le cariche e in generale per ogni atto curiale:[1] 2675

⟨è⟩ falsa, offensiva per la chiesa, lesiva del diritto ecclesiastico, sovversiva della disciplina introdotta e approvata nei canoni.

Le assemblee ecclesiastiche

76. L'accusa con cui il sinodo attacca la scolastica come quella che «ha aperto la via all'invenzione di nuovi e fra loro discordanti sistemi per quel che riguarda le verità di maggior peso, e infine ha condotto al probabilismo e al lassismo»;[1] 2676

dato che getta sulla scolastica le colpe di persone private che hanno potuto abusare o hanno abusato di questa:

⟨è⟩ falsa, temeraria, offensiva verso uomini santissimi e dottori che hanno coltivato la scolastica con un grande bene della religione cattolica, ingiuriosa, favorevole agli scherni ostili verso di essa degli eretici.

77. Ugualmente, in ciò che soggiunge, che «il cambiamento di forma del governo ecclesiastico, mediante il quale è accaduto che i ministri della chiesa si sono dimenticati dei loro diritti che sono contemporaneamente le loro obbligazioni, ha portato infine le cose al punto di far dimenticare le originali nozioni del ministero ecclesiastico e della sollecitudine pastorale»;[1] 2677

*2676 [1] Decreto sulle conferenze ecclesiastiche (dalla sessione 6), § 1.
*2677 [1] Ib.

quasi per mutationem regiminis congruentem disciplinae in Ecclesia constitutae et probatae obliterari umquam potuerit et amitti primitiva notio ecclesiastici ministerii pastoralisve sollicitudinis:

propositio falsa, temeraria, erronea.

2678 78. Praescriptio Synodi de ordine rerum tractandarum in collationibus, qua, posteaquam praemisit, «in quolibet articulo distinguendum id, quod pertinet ad fidem et ad essentiam religionis, ab eo, quod est proprium disciplinae», subiungit, «in hac ipsa (disciplina) distinguendum, quod est necessarium aut utile ad retinendos in spiritu fideles, ab eo, quod est inutile aut onerosius quam libertas filiorum novi foederis patiatur, magis vero ab eo, quod est periculosum aut noxium, utpote inducens ad superstitionem et materialismum»;[1]

quatenus pro generalitate verborum comprehendat et praescripto examini subiciat etiam disciplinam ab Ecclesia constitutam et probatam, quasi Ecclesia, quae Spiritu Dei regitur, disciplinam constituere posset non solum inutilem et onerosiorem quam libertas christiana patiatur, sed et periculosam, noxiam, inducentem in superstitionem et materialismum:

falsa, temeraria, scandalosa, perniciosa, piarum aurium offensiva, Ecclesiae ac Spiritui Dei, quo ipsa regitur, iniuriosa, ad minus erronea.

Convicia adversus aliquas sententias in scholis catholicis usque adhuc agitatas

2679 79. Assertio,[1] quae conviciis et contumeliis insectatur sententias in scholis catholicis agitatas, et de quibus Apostolica Sedes nihil adhuc definiendum aut pronuntiandum censuit:

falsa, temeraria, in scholas catholicas iniuriosa, debitae Apostolicis Constitutionibus oboedientiae derogans.

De tribus regulis, fundamenti loco a Synodo positis pro reformatione regularium

2680 80. Regula I, quae statuit universe et indiscriminatim: «statum regularem aut monasticum natura sua componi non posse cum animarum cura cumque vitae pastoralis muneribus, nec adeo in partem venire posse ecclesiasticae hierarchiae, quin ex adverso pugnet cum ipsiusmet vitae monasticae principiis»:[1]

falsa, perniciosa, in sanctissimos Ecclesiae Patres et Praesules, qui regularis vitae instituta cum clericalis ordinis muneribus consociarunt, iniuriosa, pio, vetusto, probato Ecclesiae mori Summorumque Pontificum sanctionibus contraria:

*2678 [1] Ib., § 4.

*2679 [1] Discorso al sinodo, § 2. Si allude alle controversie circa gli aiuti della grazia e il sistema morale.

come se per un cambiamento di governo che è in sintonia con la disciplina costituita e approvata nella chiesa, si sia potuto mai dimenticare e perdere l'originale nozione del ministero ecclesiatico e della sollecitudine pastorale:

⟨è⟩ una proposizione falsa, temeraria, sbagliata.

78. La prescrizione del sinodo relativa all'ordine delle cose da trattare 2678
nelle conferenze, con cui, dopo aver premesso che «in qualsiasi articolo bisogna distinguere ciò che appartiene al fine e all'essenza della religione da quello che è proprio della disciplina» soggiunge che «in questa stessa (disciplina) bisogna distinguere ciò che è necessario o utile perché i fedeli lo custodiscano nello spirito, da ciò che è inutile o più gravoso di quanto la libertà dei figli della nuova alleanza possa sopportare, e ancora di più poi da ciò che è pericoloso o nocivo, in quanto conduce alla superstizione e al materialismo»;[1]

dato che per la generalità delle parole abbraccia e sottopone all'esame sopra descritto anche la disciplina istituita e approvata dalla chiesa, come se la chiesa, che è condotta dallo Spirito di Dio, potesse stabilire una disciplina non solamente inutile e più gravosa di quanto la libertà cristiana possa sopportare, ma anche pericolosa, nociva e che conduce alla superstizione e al materialismo:

⟨è⟩ falsa, temeraria, scandalosa, dannosa, offensiva per le orecchie pie, ingiuriosa per la chiesa e per lo Spirito di Dio da cui essa è condotta, quanto meno erronea.

Invettive contro alcune sentenze dibattute fino a oggi nelle scuole cattoliche

79. La dichiarazione[1] che si accanisce con invettive e insulti contro le 2679
sentenze dibattute nelle scuole cattoliche, e sulle quali la sede apostolica fino ad ora ha stabilito di non definire o giudicare nulla:

⟨è⟩ falsa, temeraria, ingiuriosa per le scuole cattoliche, deroga all'obbedienza dovuta alle costituzioni apostoliche.

Le tre regole poste dal sinodo come fondamento per la riforma dei religiosi

80. La regola I che stabilisce universalmente e in modo indiscriminato: 2680
«la condizione regolare o monastica per natura sua non può conciliarsi con la cura delle anime e con le funzioni della vita pastorale, e soprattutto non può aver parte nella gerarchia ecclesiatica, senza che si scontri frontalmente con i principi della stessa vita monastica»,[1]

⟨è⟩ falsa, dannosa, offensiva verso i santissimi padri e presuli della chiesa, che consociarono le istituzioni della vita regolare con le funzioni dell'ordine clericale, contraria a un pio, antico, approvato costume della chiesa e alle prescrizioni dei sommi pontefici:

*2680 [1] Memoria circa la riforma degli ordini religiosi (dalla sessione 6), § 9.

quasi «monachi, quos morum gravitas et vitae ac fidei institutio sancta commendat», non rite, nec modo sine religionis offensione, sed et cum multa utilitate Ecclesiae «clericorum officiis aggregentur».[2]

2681 81. Item, in eo, quod subiungit, sanctos Thomam et Bonaventuram sic in tuendis adversus summos homines mendicantium institutis versatos esse, ut in eorum defensionibus minor aestus, accuratio maior desideranda fuisset:[1]

scandalosa, in sanctissimos doctores iniuriosa, impiis damnatorum auctorum contumeliis favens.

2682 82. Regula II, «multiplicationem ordinum ac diversitatem naturaliter inferre perturbationem et confusionem»; item, in eo quod praemittit § 4, regularium «fundatores», qui post monastica instituta prodierunt, «ordines superaddentes ordinibus, reformationes reformationibus, nihil aliud effecisse, quam primariam mali causam magis magisque dilatare»;[1]

intellecta de ordinibus et institutis a Sancta Sede probatis, quasi distincta piorum munerum varietas, quibus distincti ordines addicti sunt, natura sua perturbationem et confusionem parere debeat:

falsa, calumniosa, in sanctos fundatores eorumque fideles alumnos, tum et in ipsos Summos Pontifices iniuriosa.

2683 83. Regula III, qua, postquam praemisit, «parvum corpus degens intra civilem societatem, quin vere sit pars eiusdem parvamque monarchiam figit in statu, semper esse periculosum»,[1] subinde hoc nomine criminatur privata monasteria, communis instituti vinculo sub uno praesertim capite consociata, velut speciales totidem monarchias, civili reipublicae periculosas et noxias:

falsa, temeraria, regularibus institutis a Sancta Sede ad religionis profectum approbatis iniuriosa, favens haereticorum in eadem instituta insectationibus et calumniis.

De systemate seu ordinationum complexione ducta ex allatis regulis et octo sequentibus articulis comprehensa pro reformatione regularium

2684 84. Art. I. De uno dumtaxat ordine in Ecclesia retinendo, ac de seligenda prae ceteris regula sancti Benedicti, cum ob sui praestantiam tum ob praeclara illius ordinis merita, sic tamen, ut in his, quae forte occurrent temporum condicioni minus congrua, instituta vitae ratio apud Portum-Regium[1] lucem praeferat ad explorandum, quid addere, quid detrahere conveniat;[2]

*2680 [2] Papa Siricio, Lettera decretale *Directa ad decessorem* al vescovo Imerio di Tarragona, 10 febbr. 385, c 17 (CouE 635 / PL 13, 1144B). Si può aggiungere: Urbano II al Sinodo di Nimes, luglio 1096, can. 2 e 3 (MaC 20, 934A-935B)

*2681 [1] Memoria circa la riforma degli ordini religiosi, § 9

*2682 [1] Ib.

*2683 [1] Ib.

come se «i monaci, a cui dà prestigio la serietà dei costumi e la santa disposizione di vita e di fede», non a ragione, e neppure soltanto senza offesa della religione, ma anche con grande utilità per la chiesa, «vengano associati alle funzioni clericali».[2]

81. Ugualmente in ciò che soggiunge, che i santi Tommaso e Bonaventura, nel prender le difese delle istituzioni degli ordini mendicanti contro uomini illustri, sono stati così coinvolti che nelle loro difese ci si sarebbe dovuto aspettare un ardore minore e una maggiore scrupolosità:[1] 2681

⟨è⟩ scandalosa, offensiva per i santissimi dottori, favorevole agli empi oltraggi di autori condannati.

82. La regola II che «la molteplicità e la diversità degli ordini introduce naturalmente disordine e confusione»; ugualmente in ciò che premette il § 4 che «i fondatori degli ordini regolari»: dopo che le istituzioni monastiche sono nate, «aggiungendo ordini ad ordini, riforme a riforme, non hanno fatto nient'altro che dilatare sempre di più la primitiva causa del male»;[1] 2682

intesa riguardo agli ordini e agli istituti approvati dalla santa sede, come se la distinta varietà delle pie funzioni a cui i diversi ordini sono consacrati, dovesse procurare per sua natura disordine e confusione:

⟨è⟩ falsa, calunniosa, offensiva verso i santi fondatori e i loro fedeli seguaci come anche verso i sommi pontefici.

83. La regola III, con la quale, dopo aver premesso che «un piccolo corpo che si trova all'interno della società civile, che non sia veramente parte di essa e fondi nello stato una piccola monarchia, è sempre pericoloso»,[1] subito dopo, con questo nome accusa i singoli monasteri consociati con il vincolo della comune istituzione e specialmente sotto un solo capo, come se fossero altrettante monarchie particolari, pericolose e dannose per lo stato: 2683

⟨è⟩ falsa, temeraria, offensiva verso gli istituti regolari approvati dalla santa sede per l'utilità della religione, favorisce gli insulti e le calunnie degli eretici contro gli stessi istituti.

Il sistema, o sintesi delle disposizioni, ricavato dalle regole addotte e racchiuso negli otto seguenti articoli, per la riforma degli ordini regolari

84. Art. I. Soltanto un ordine deve essere mantenuto nella chiesa, e deve essere prescelta sulle altre la regola di san Benedetto, non solo per la sua superiorità, ma anche per i luminosi meriti di quell'ordine, in modo tale tuttavia che in quelle cose che occasionalmente si presenteranno meno adatte alla condizione dei tempi, la norma di vita stabilita a Port-Royal[1] fornisca la luce per esaminare che cosa convenga aggiungere e che cosa togliere;[2] 2684

*2684 [1] Port-Royal des Champs presso Versailles, monastero cistercense, centro focale famosissimo del giansenismo, fu nel 1710 soppresso e distrutto dal re Luigi XIV per punizione della resistenza contro la costituzione *Vineam Domini Sabaoth* (*2390).

[2] Per tutta questa parte (*2684-2691) cf. la Memoria circa la riforma degli ordini religiosi, § 10.

2685 Art. II. Ne compotes fiant ecclesiasticae hierarchiae, qui se huic ordini adiunxerint; nec ad sacros ordines promoveantur, praeterquam ad summum unus vel duo, initiandi tamquam curati vel capellani monasterii, reliquis in simplici laicorum ordine remanentibus;

2686 Art. III. Unum in unaquaque civitate admittendum monasterium, idque extra moenia civitatis in locis abditioribus et remotioribus collocandum;

2687 Art. IV. Inter occupationes vitae monasticae pars sua labori manuum inviolate servanda, relicto tamen congruo tempore psalmodiae impendendo, aut etiam si cui libuerit litterarum studio; psalmodia deberet esse moderata, quia nimia eius prolixitas parit praecipitantiam, molestiam, evagationem; quo plus auctae sunt psalmodiae, orationes, preces, tantumdem peraequa proportione omni tempore imminutus fervor est sanctitasque regularium;

2688 Art. V. Nulla foret admittenda distinctio monachos inter sive choro, sive ministeriis addictos; inaequalitas isthaec gravissimas omni tempore lites excitavit ac discordias, et a communitatibus regularium spiritum caritatis expulit;

2689 Art. VI. Votum perpetuae stabilitatis numquam tolerandum; non illud norant veteres monachi, qui tamen Ecclesiae consolatio et christianismi ornamentum exstiterunt: vota castitatis, paupertatis et oboedientiae non admittentur instar communis et stabilis regulae. Si quis ea vota, aut omnia, aut aliqua facere voluerit, consilium et veniam ab episcopo postulabit, qui tamen numquam permittet, ut perpetua sint, nec anni fines excedent; tantummodo facultas dabitur ea renovandi sub iisdem condicionibus;

2690 Art. VII. Omnem episcopus habebit inspectionem in eorum vitam, studia, progressum in pietate; ad ipsum pertinebit monachos admittere et expellere, semper tamen accepto contubernalium consilio;

2691 Art. VIII. Regulares ordinum, qui adhuc remanent, licet sacerdotes, in hoc monasterium admitti etiam possent, modo in silentio et solitudine propriae sanctificationi vacare cuperent; quo casu dispensationi locus fieret in generali regula n. II statuta, sic tamen, ne vitae institutionem sequantur ab aliis discrepantem, adeo ut non plus quam una aut ad summum duae in diem Missae celebrentur, satisque ceteris sacerdotibus esse debeat una cum communitate concelebrare.

2692 Item pro reformatione monialium:

«Vota perpetua usque ad annum 40 aut 45 non admittenda»; moniales solidis exercitationibus, speciatim labori, addicendae, a carnali spiritualitate, qua pleraeque distinentur, avocandae; expendendum, utrum, quod ad ipsas attinet, satius foret monasterium in civitate relinqui;[1]

Systema vigentis atque iam antiquitus probatae ac receptae disciplinae subversivum, perniciosum, Constitutionibus Apostolicis et plurium Concilio-

*2692 [1] Ib., § 11.

Art. II. Coloro che si associano a questo ordine non debbono far parte della gerarchia ecclesiastica; e non siano promossi agli ordini sacri, a esclusione di uno o due al massimo da introdurre come curati o cappellani del monastero, rimanendo gli altri nella semplice condizione di laici; 2685

Art. III. Si deve permettere un solo monastero in ciascuna città, e questo deve essere collocato al di fuori delle mura in luoghi piuttosto nascosti e lontani; 2686

Art. IV. Fra le occupazioni della vita monastica si deve inviolabilmente riservare una parte al lavoro manuale, dopo aver tuttavia lasciato un tempo adeguato da consacrare alla salmodia, o anche, se a qualcuno fosse gradito, allo studio delle lettere; la salmodia deve essere equilibrata, perché una sua eccessiva prolissità genera precipitazione, fastidio, distrazione; quanto più sono sviluppate le salmodie, le preghiere, le intercesioni, altrettanto si riduce in adeguata proporzione per ogni tempo il fervore e la santità dei religiosi regolari; 2687

Art. V. Non deve essere ammessa nessuna distinzione fra i monaci, fra quelli che sono assegnati al coro e quelli che sono assegnati ai servizi; questa disuguaglianza ha suscitato in ogni tempo gravissime liti e discordie, e ha allontanato dalle comunità dei religiosi regolari lo spirito di carità; 2688

Art. VI. Non si deve mai permettere il voto di stabilità perpetua; non lo hanno conosciuto gli antichi monaci, che tuttavia sono diventati la consolazione della chiesa e l'onore del cristianesimo: i voti di castità, di povertà e di obbedienza non siano ammessi a guisa di regola generale e stabile. Se qualcuno volesse fare questi voti, tutti o alcuni, chiederà il consiglio e il permesso del vescovo, che tuttavia non permetterà mai che siano perpetui o che superino il limite di un anno; darà soltanto il permesso di rinnovarli alle stesse condizioni. 2689

Art. VII. Il vescovo avrà la completa sorveglianza sulla loro vita, sugli studi, sul progredire nella pietà; allo stesso spetterà l'ammissione e l'espulsione dei monaci, sentito sempre tuttavia il consiglio dei loro compagni. 2690

Art. VIII. I religiosi regolari degli ordini che fino a ora rimangono, anche se sacerdoti, possono anche essere ammessi in questo monastero, purché, in silenzio e in solitudine, abbiano il desiderio di occuparsi della propria santificazione; in questo caso si darà corso a una dispensa alla regola generale stabilita al n. II, in modo tale tuttavia che essi non seguano una regola di vita in contraddizione con gli altri, a tal punto che non vengano celebrate più di una messa al giorno o al massimo due, e agli altri sacerdoti debba essere sufficiente concelebrare assieme a tutta la comunità. 2691

Ugualmente per la riforma delle monache: 2692

«I voti perpetui non devono essere ammessi fino all'età di 40 o 45 anni»; le monache debbono dedicarsi a solide occupazioni, particolarmente al lavoro, debbono essere distolte da una spiritualità carnale nella quale la maggior parte si è ripiegata; si deve valutare se, per quanto le riguarda, sia preferibile lasciare il monastero all'interno della città;[1]

Il sistema ⟨è⟩ completamente sovversivo della disciplina vigente, approvata e accolta fin dall'antichità, dannoso, contrapposto e offensivo per le costituzioni apostoliche e per diversi concili anche generali, e in modo particola-

rum, etiam generalium, tum speciatim Tridentini sanctionibus oppositum et iniuriosum, favens haereticorum in monastica vota et regularia instituta, stabiliori consiliorum evangelicorum professioni addicta, conviciis et calumniis.

De nationali concilio convocando

2693 85. Propositio enuntians, qualemcumque cognitionem ecclesiasticae historiae sufficere, ut fateri quisque debeat, convocationem concilii nationalis unam esse ex viis canonicis, qua finiantur in Ecclesia respectivarum nationum controversiae spectantes ad religionem;[1]

sic intellecta, ut controversiae ad fidem et mores spectantes in Ecclesia quacumque subortae per nationale concilium irrefragabili iudicio finiri valeant; quasi inerrantia in fidei et morum quaestionibus nationali concilio competeret:

schismatica, haeretica.

Mandata et sanctiones Bullae

2694 Mandamus igitur omnibus utriusque sexus Christi fidelibus, ne de dictis propositionibus et doctrinis sentire, docere, praedicare praesumant, contra quam in hac Nostra Constitutione declaratur: ita ut, quicumque illas vel earum aliquam coniunctim vel divisim docuerit, defenderit, ediderit aut de eis, etiam disputando, publice vel privatim tractaverit, nisi forsitan impugnando, ecclesiasticis censuris aliisque contra similia perpetrantes a iure statutis poenis ipso facto absque alia declaratione subiaceat.

2695 Ceterum, per hanc expressam praefatarum propositionum et doctrinarum reprobationem alia in eodem libro contenta nullatenus approbare intendimus: cum praesertim in eo complures deprehensae fuerint propositiones et doctrinae, sive illis, quae supra damnatae sunt, affines, sive quae communis ac probatae cum doctrinae et disciplinae temerarium contemptum tum maxime infensum in Romanos Pontifices et Apostolicam Sedem animum prae se ferunt.

2696 Duo vero speciatim notanda censemus, quae de augustissimo sanctissimae Trinitatis mysterio, § 2 Decreti de fide, si non pravo animo, imprudentius certe Synodo exciderunt, quae facile rudes praesertim et incautos in fraudem impellere valeant:

2697 Primum, dum posteaquam rite praemisit, Deum in suo Esse unum et simplicissimum permanere, continuo subiungens, ipsum Deum in tribus personis distingui, perperam discedit a communi et probata in christianae doctrinae institutionibus formula, qua Deus unus quidem in tribus personis distinctis dicitur, non in tribus personis distinctus: cuius formulae commutatione

*2693 [1] Memoria per la convocazione di un sinodo nazionale (dalla sessione 6), § 1

re per le sanzioni del concilio di Trento, favorisce gli insulti e le calunnie degli eretici contro i voti monastici e gli istituti regolari che sono consacrati a una professione più stabile dei consigli evangelici.

La convocazione del concilio nazionale

85. La proposizione che enuncia che una qualsiasi conoscenza della storia ecclesiastica è sufficiente perché chiunque debba riconoscere che la convocazione di un concilio nazionale è una delle vie canoniche con cui si pone termine nella chiesa delle rispettive nazioni alle controversie che riguardano la religione;[1] 2693

così intesa, nel senso che le controversie che riguardano la fede e i costumi che sono nate in una qualsiasi chiesa possano essere definite con un giudizio irrevocabile mediante un concilio nazionale; come se appartenesse al concilio nazionale l'inerranza nelle questioni di fede e di morale:

⟨è⟩ scismatica ed eretica.

Disposizioni e sanzioni della bolla

Noi dunque ordiniamo a tutti i fedeli cristiani di entrambi i sessi che, riguardo alle proposizioni e dottrine menzionate, non presumano di sentire, insegnare, predicare contro ciò che viene dichiarato in questa nostra costituzione: così che chiunque avrà insegnato, difeso, pubblicato quelle o qualcuna di quelle, insieme o separatamente, o avrà trattato di queste, anche discutendo, pubblicamente o privatamente, a meno che le abbia combattute, in base al fatto stesso e senza nessun'altra dichiarazione, sia sottoposto alle censure ecclesiastiche e alle altre pene stabilite dal diritto contro coloro che commettono cose simili. 2694

Del resto, con questa chiara riprovazione delle proposizioni e dottrine di cui sopra, non intendiamo affatto approvare le altre cose contenute nello stesso libro: tanto più che in questo sono state riconosciute parecchie proposizioni e dottrine affini alcune a quelle che sopra sono state condannate, altre che da una parte mostrano un temerario disprezzo della comune e approvata dottrina e disciplina, e dall'altra un animo ostile al massimo grado verso i romani pontefici e la sede apostolica. 2695

Noi poi riteniamo che in modo particolare se ne debbano censurare due che, riguardo al sacratissimo mistero della santissima Trinità, nel § 2 del Decreto sulla fede, se non con animo perverso certamente in modo assai imprudente, sono sfuggite al sinodo, e che facilmente possono far cadere in inganno soprattutto gli incolti e gli incauti: 2696

Primo: dopo che giustamente ha premesso che Dio permane nel suo Essere uno e semplicissimo, quando di seguito soggiunge che Dio stesso si distingue in tre persone, si allontana in modo scorretto dalla formula comune e approvata negli ordinamenti della dottrina cristiana, con la quale il Dio uno viene detto veramente in tre persone distinte, ma non distinto in tre persone: con questo cambiamento della formula, in forza delle parole, si introduce furtiva- 2697

hoc vi verborum subrepit erroris periculum, ut essentia divina distincta in personis putetur, quam fides catholica sic unam in personis distinctis confitetur, ut eam simul profiteatur in se prorsus indistinctam.

2698 Alterum quod de ipsismet tribus divinis personis tradit, eas secundum earum proprietates personales et incommunicabiles exactius loquendo exprimi seu appellari Patrem, Verbum et Spiritum Sanctum: quasi minus propria et exacta foret appellatio Filii, tot Scripturae locis consecrata, voce ipsa Patris e caelis et e nube delapsa, tum formula baptismi a Christo praescripta, tum et praeclara illa confessione, qua beatus ab ipsomet Christo Petrus est pronuntiatus; ac non potius retinendum esset, quod, edoctus ab Augustino, angelicus praeceptor[1] vicissim ipse docuit «in nomine Verbi eandem proprietatem importari, quae in nomine Filii», dicente nimirum Augustino:[2] «Eo dicitur Verbum, quo Filius».

2699 Neque silentio praetereunda insignis et fraudis plena Synodi temeritas, quae pridem improbatam ab Apostolica Sede Conventus Gallicani declarationem [*2281-2285] anni 1682 ausa sit non amplissimis modo laudibus exornare, sed, quo maiorem illi auctoritatem conciliaret, eam in decretum *de fide* inscriptum insidiose includere, articulos in illa contentos palam adoptare, et quae sparsim per hoc ipsum decretum tradita sunt, horum articulorum publica et solemni professione obsignare. Quo sane non solum gravior longe se Nobis offert de Synodo, quam praedecessoribus Nostris fuerit de comitiis illis expostulandi ratio, sed et ipsimet Gallicanae ecclesiae non levis iniuria irrogatur, quam dignam Synodus existimaverit, cuius auctoritas in patrocinium vocaretur errorum, quibus illud est contaminatum decretum.

2700 Quamobrem, quae acta Conventus Gallicani, mox ut prodierunt, praedecessor Noster venerabilis Innocentius XI per Litteras in forma Brevis [*Paternae caritati*] die 11 Aprilis anni 1682, post autem expressius Alexander VIII Constitutione *Inter multiplices* die 4 Aug. 1690 [*2281-2285] pro apostolici sui muneris ratione improbarunt, resciderunt, nulla et irrita declararunt; multo fortius exigit a Nobis pastoralis sollicitudo, recentem horum factam in Synodo tot vitiis affectam adoptionem velut temerariam, scandalosam ac praesertim post edita praedecessorum Nostrorum decreta huic Apostolicae Sedi summopere iniuriosam reprobare ac damnare, prout eam praesenti hac Nostra Constitutione reprobamus et damnamus ac pro reprobata et damnata haberi volumus.

***2698** [1] Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae*, I, q. 34, a. 2 ad 3 (Editio Leonina 4, 369a).

mente il pericolo di errore, e cioè che si pensi distinta in persone l'essenza divina, che la fede cattolica confessa invece una in persone distinte, e insieme la dichiara in se stessa totalmente indivisa.

Secondo: ciò che dichiara riguardo alle stesse tre persone divine, che 2698
cioè queste, secondo le loro proprietà personali e non comunicabili, per parlare in modo più esatto, sono dette o chiamate Padre, Verbo e Spirito Santo, come se fosse meno appropriata ed esatta la denominazione di Figlio, consacrata da tanti passi della Scrittura, dalla voce stessa del Padre scesa dal cielo e dalla nube, dalla formula del battesimo prescritta da Cristo, e da quella bellissima confessione in base alla quale dallo stesso Cristo Pietro è stato dichiarato beato; e non si dovrebbe piuttosto conservare ciò che l'angelico maestro[1], istruito da Agostino, a sua volta lui stesso insegna, che «con il nome di Verbo si introduce la medesima proprietà che con il nome di Figlio», mentre appunto Agostino dice[2]: «Tanto è detto Verbo, quanto Figlio».

Neppure deve essere passata sotto silenzio la temerarietà, singolare e pie- 2699
na di perfidia, del sinodo, che ha avuto l'ardire non solo di illustrare con grandissime lodi la dichiarazione dell'assemblea gallicana [*2281-2285] dell'anno 1682, da tempo riprovata dalla sede apostolica, ma anche, per assicurargli una maggiore autorità, l'ha inclusa perfidamente nel decreto dal titolo *Sulla fede*, ha adottato apertamente gli articoli in quella contenuti, e che sono trasmessi sparsi qua e là per questo stesso decreto, l'ha sigillata con una professione pubblica e solenne di questi articoli. Per questo certamente non solo si offre a Noi un motivo molto più grave di dolersi del sinodo di quanto non lo sia stato per i Nostri predecessori di quelle assemblee, ma viene anche inflitta una non piccola offesa alla stessa chiesa gallicana, che il sinodo ha giudicato degna che la sua autorità fosse chiamata a difesa degli errori con i quali è contaminato il decreto.

Poiché questi atti dell'assemblea gallicana, subito quando uscirono, il ve- 2700
nerabile Nostro predecessore Innocenzo XI con uno scritto in forma di breve [*Paternae caritati*], del giorno 11 aprile dell'anno 1682, poi dopo più espressamente Alessandro VIII con la costituzione *Inter multiplices*, del giorno 4 agosto 1690 [*2281-2285], in forza della loro funzione apostolica, riprovarono, abrogarono, dichiararono nulli e non validi; molto più fortemente la sollecitudine pastorale esige da Noi che riproviamo e condanniamo la recente adozione di questi fatta dal sinodo, carica di tanti vizi, come temeraria, scandalosa e, soprattutto, dopo i decreti promulgati dai Nostri predecessori, come sommamente offensiva verso questa sede apostolica, e così Noi con la presente Nostra costituzione la riproviamo e condanniamo, e vogliamo che sia considerata riprovata e condannata.

[2] Agostino, *De Trinitate*, VII 2, n. 3 (W.J. Mountain – Fr. Glorie: CpChL 50 [1968] 249s / PL 42, 936).

PIUS VII: 14 Mart. 1800 – 20 Aug. 1823

2705-2706: Breve *Etsi fraternitatis* ad archiep. Mogunt., 8 Oct. 1803

La legislazione civile del Palatinato (Kurpfalz) dichiarava validi i matrimoni tra cattolici e protestanti divorziati. Questa legge fu accolta anche in altre regioni. L'arcivescovo di Mainz, Karl Theodor von Dalberg, pose sia al papa, come pure, in una circolare del 20 maggio 1803, alla maggioranza dei vescovi della Germania l'interrogativo se un sacerdote ▷

De attentata dissolutione matrimonii

2705 *Resp. Summi Pontificis ad quaedam dubia:* Sententiam laicorum tribunalium et catholicorum conventuum, a quibus praesertim matrimoniorum nullitas declaratur eorumque vinculi attentatur dissolutio, nullum robur vimque prorsus nullam penes Ecclesiam consequi posse. ...

2706 Gravissimum commissuros scelus suumque sacrum ministerium prodituros esse eos parochos, qui has nuptias sua praesentia probarent suaque benedictione firmarent. Neque enim illae nuptiae dicendae sunt, sed potius adulterina conubia. ...

2710-2712: Ep. *Magno et acerbo* ad archiep. Mohilovensem, 3 Sept. 1816

De versionibus s. Scripturae

2710 Obversari ... tibi debuisset ante oculos, ... «si sacra Biblia vulgari lingua passim sine discrimine permittantur, plus inde detrimenti quam utilitatis oriri» [*1854]. Porro Romana Ecclesia solam Vulgatam editionem ex notissimo Tridentini Concilii praescripto [*1506] suscipiens, aliarum linguarum versiones respuit, easque tantum permittit, quae cum adnotationibus ex Patrum et catholicorum doctorum scriptis opportune depromptis eduntur, ne tantus thesaurus pateat novitatum corruptelis, atque ut Ecclesia toto orbe diffusa sit labii unius et sermonum eorundem [*Gn 11,1*].

2711 Sane cum in vernaculo sermone creberrimas animadvertamus vicissitudines, varietates, commutationesque, profecto ex immoderata biblicarum versionum licentia immutabilitas illa convelleretur, quae divina decet testimonia, et fides ipsa nutaret, cum praesertim ex unius syllabae ratione quandoque de dogmatis veritate dignoscatur.

In id proinde pravas teterrimasque machinationes suas conferre in more habuerunt haeretici, ut editis vernaculis Bibliis (de quorum tamen mira varietate ac discrepantia ipsi se invicem accusant et carpunt) suos quisque errores

PIO VII: 14 marzo 1800 – 20 agosto 1823

2705-2706: Breve *Etsi fraternitatis* all'arcivescovo di Mainz, 8 ott. 1803

cattolico potesse prestare assistenza a un tale matrimonio e se ai coniugi cattolici che avessero contratto un tale matrimonio davanti a un ministro non cattolico, potessero venire amministrati i sacramenti. Pio VII gli rispose con questo breve. – *Ed.*: A. de Roskovány, *De matrimoniis mixtis* (Nitra 1842) 2, 88s.

Il tentato scioglimento del matrimonio

Risposta del papa ad alcuni dubbi: La sentenza dei tribunali laici e delle circoscrizioni giudiziarie cattoliche, dai quali specialmente viene dichiarata la nullità dei matrimoni e viene cercata la dissoluzione del loro vincolo, non può conseguire nessuna forza e nessuna efficacia presso la chiesa. ... 2705

Commetteranno un gravissimo delitto e tradiranno il loro sacro ministero quei parroci che convalidassero queste nozze con la loro presenza e confermassero con la loro benedizione. Quelle infatti non si debbono nemmeno dire nozze, ma piuttosto connubi adulterini. ... 2706

2710-2712: Lettera *Magno et acerbo* all'arcivescovo di Mogilew, 3 sett. 1816

A S. Pietroburgo (Russia) era stata fondata nel 1813 una società per la diffusione della Bibbia, che riforniva numerose confessioni. La chiesa cattolica era rappresentata dall'arcivescovo di Mogilew, che raccomandava a tutti i fedeli questa società. Egli fu denunciato a Roma e ricevette questa lettera di rimprovero. – *Ed.*: ASS 9(1876/77; [2]1885) 583s

Versioni della sacra Scrittura in lingua viva

Dovresti ... avere davanti agli occhi ... che «se si permette la sacra Bibbia dovunque e senza discernimento in lingua volgare, ne consegue più un danno che un vantaggio» [*1854]. La chiesa romana inoltre, in seguito alla notissima prescrizione del concilio di Trento [*1506], accogliendo soltanto l'edizione Vulgata, ha respinto le traduzioni nelle altre lingue, e ha permesso soltanto quelle che vengono pubblicate con annotazioni tratte opportunamente dagli scritti dei Padri e dei dottori cattolici, affinché un tesoro tanto grande non sia esposto alle corruzioni delle novità, e affinché la chiesa diffusa su tutta la terra abbia una sola lingua e le stesse parole [*Gn 11,1*]. 2710

Dal momento poi che nelle lingue nazionali constatiamo moltissime irregolarità, variazioni, cambiamenti, da una eccessiva libertà delle traduzioni bibliche sarebbe certamente sconvolta quella immutabilità che si addice alle testimonianze divine, e la fede stessa vacillerebbe, soprattutto quando sul fondamento di una sola sillaba si decide della verità del dogma. 2711

Gli eretici poi hanno sempre avuto l'abitudine di introdurre così le loro perverse e odiosissime macchinazioni, e per mezzo delle Bibbie pubblicate in lingua nazionale (riguardo poi alla singolare diversità e discordanza di queste, loro stessi si accusano e si mordono a vicenda) nascondere con l'inganno i pro-

sanctiore divini eloquii apparatu obvolutos per insidias obtruderent. «Non enim natae sunt haereses», inquiebat S. Augustinus, «nisi dum Scripturae bonae intelliguntur non bene, et quod in eis non bene intelligitur, etiam temere et audacter asseritur».[1]

Quod si viros pietate et sapientia spectatissimos in Scripturarum interpretatione haud raro defecisse dolemus, quid non timendum, si imperito vulgo, qui ut plurimum non delectu aliquo, sed temeritate quadam iudicat, translatae in vulgarem quamcumque linguam Scripturae libere pervolvendae traderentur? ...

2712 [*Provocatur dein ad celebrem Innocentii III epistolam ad fideles Ecclesiae Metensis:* «Arcana vero fidei sacramenta ... sapere ad sobrietatem»: **771*] At notissimae sunt non mox laudati Innocentii III solum, sed et Pii IV, Clementis VIII et Benedicti XIV Constitutiones[1] ... . Sed quae sit Ecclesiae mens de Scripturae lectione atque interpretatione, noscat luculentissime fraternitas tua ex praeclara alterius praedecessoris Nostri Clementis XI Constitutione *Unigenitus*, qua illae doctrinae diserte improbantur, quibus utile ac necessarium asserebatur omni tempori, omni loco et omni personarum generi cognoscere mysteria sacrae Scripturae, cuius lectio esse pro omnibus adstruebatur, damnosumque esse christianum populum ab eadem retrahere, immo Christi os fidelibus obturari, cum ex ipsorum manibus Novum Testamentum abripiatur [*cf. *2479-2485*].

2715: Resp. S. Paenitentiariae, 23 Apr. 1822

De usu onanistico matrimonii

2715 *Qu.:* Potestne pia uxor permittere, ut maritus suus ad eam accedat, postquam experientia ipsi constiterit eum more nefando Onan se gerere ..., praesertim si uxor denegando se exponat periculo saevitiarum aut timeat, ne maritus ad meretrices accedat?

Resp.: Cum in proposito casu mulier e sua quidem parte nihil contra naturam agat detque operam rei licitae, tota autem actus inordinatio ex viri malitia procedat, qui loco consummandi retrahit se et extra vas effundit, ideo si mulier post debitas admonitiones nihil proficiat, vir autem instet, minando verbera aut mortem aut alias graves saevitias, poterit ipsa (ut probati theologi docent) citra peccatum passive se praebere, cum in his rerum adiunctis ipsa viri sui peccatum simpliciter permittat idque ex gravi causa quae eam excuset; quoniam caritas, qua illud impedire teneretur, cum tanto incommodo non obligat.

2711 [1] Agostino, *In evangelium Iohannis*, tract. 18, 1 (R Willems: CpChL 36 [1954] $180_{25\text{-}29}$ / PL 35, 1536).

2712 [1] Pio IV, *Dominici gregis custodiae*, 24 marzo 1564 (cf *1851-1861). Clemente VIII, *Sacrosanctum catholicae fidei*, 17 ott. 1595 (BullLux 3, 56b-57b): vengono confermate le regole dell'Indice di Pio IV. – Benedetto XIV, Costituzione *Sollicita ac provida*, 9 luglio 1753 (pubbl. nell'*Index librorum prohibitorum* [Roma [3]1911] 19-34 / BullLux 19, 59a-63b / Benedetto XIV, *Bullarium*, ed. di Malines 10, 237-254).

pri errori avvolti nel più santo ornamento della parola divina. «Le eresie infatti sono nate», diceva sant'Agostino, «solo quando le Scritture buone non sono state capite bene, e ciò che in esse non è capito bene è anche affermato in modo sconsiderato e impudente».[1]

Se poi ci addolora il fatto che uomini stimatissimi per la pietà e per la sapienza non di rado siano venuti meno nell'interpretazione delle Scritture, che cosa non si deve temere, se al popolo inesperto, che giudica soprattutto non in base a un qualche discernimento, ma con una certa leggerezza, fossero consegnate per essere liberamente lette le Scritture tradotte in una qualsiasi lingua volgare? ...

[*Si ricorre quindi alla celebre lettera di Innocenzo III ai fedeli della chiesa di Metz*: «I misteri nascosti della fede dunque ... sappiate con sobrietà»: **771*]. Sono poi notissime non solo le costituzioni del sullodato Innocenzo III, ma anche quelle di Pio IV, Clemente VIII e Benedetto XIV.[1] ... Quale poi sia il pensiero della chiesa riguardo alla lettura e all'interpretazione della Scrittura, la tua fraternità lo riconosca nel modo più splendido dalla notissima costituzione *Unigenitus* dell'altro Nostro predecessore Clemente XI, con cui sono chiaramente riprovate quelle dottrine nelle quali si asseriva utile e necessario in ogni tempo, in ogni luogo e per ogni genere di persone conoscere i misteri della sacra Scrittura, la cui lettura, si soggiungeva, è per tutti, ed è dannoso allontanare dalla stessa il popolo cristiano, anzi si chiude per i fedeli la bocca di Cristo, quando si sottrae dalle loro mani il Nuovo Testamento [**2479-2485*]. 2712

2715: Risposta della S. Penitenzieria, 23 aprile 1822

Una risposta simile della S. Penitenzieria fu data il 1° febbr. 1823. – *Ed* : Th. Gousset (fu lui a richiedere la risposta), *Justification de la théologie morale du B. Alphonse de Ligorio* (Lovanio [2]1834) 215s; ib. 215 l'altra risposta accennata.

L'uso onanistico del matrimonio

Domanda: Può una moglie pia permettere che suo marito le si accosti, dopo che per esperienza alla stessa sia risultato con certezza che egli si comporta secondo il costume nefando di Onan ..., specialmente se la moglie con il rifiuto si esponga al pericolo di sevizie, o tema che il marito si accosti alle meretrici? 2715

Risposta: Dato che nel caso presentato la moglie da parte sua non fa nulla contro natura e dà corso a una cosa lecita, mentre tutto il disordine dell'atto proviene dalla malizia dell'uomo che invece di portare a compimento si ritrae e sparge fuori del vaso, per questo motivo se la moglie dopo le dovute esortazioni non ottiene nulla, e il marito invece insiste, minacciando percosse o morte o altre gravi sevizie, questa (come insegnano teologi provati) potrà offrirsi in modo passivo senza peccato, poiché in queste circostanze lei stessa permette semplicemente il peccato di suo marito e ciò per un grave motivo che la scusa; poiché la carità con cui sarebbe tenuta a impedirlo, non obbliga di fronte a un danno tanto grande.

2718: Breve *Adorabile Eucharistiae* ad patriarch. Antioch. et episcopos Graeco-Melchitarum, 8 Maii 1822

De inefficacia Epiclesis ad consecrationem

2718 [*Non levis doloris et metus causa exstiterunt disseminantes*] novam illam opinionem a schismaticis hominibus propugnatam qua docetur formam, qua vivificum hoc ... sacramentum perficitur, non in solis Iesu Christi verbis consistere, quibus sacerdotes tam Latini quam Graeci in consecratione utuntur, sed ad perfectam consummatamque consecrationem addi oportere eam precum formulam, quae memorata verba apud Nos praecurrit, in vestra autem liturgia subsequitur. ...

In virtute sanctae oboedientiae ... praecipimus ... ut non audeant deinceps ... tueri eam opinionem, quae tradit ad admirabilem illam conversionem totius substantiae panis in substantiam Corporis Christi, et totius substantiae vini in substantiam Sanguinis eius necesse esse, praeter Christi verba, eam etiam ecclesiasticam precum formulam recitare, quam saepe iam memoravimus ...

LEO XII: 28 Sept. 1823 – 10 Febr. 1829

2720: Ep. encycl. *Ubi primum*, 5 Maii 1824

De indifferentismo

2720 [*Secta quaedam*] blandam pietatis et liberalitatis speciem prae se ferens tolerantismum (sic enim aiunt) seu indifferentismum profitetur atque extollit non modo in rebus civilibus, de quo non est Nobis sermo, verum etiam in religionis negotio, docens amplam unicuique libertatem a Deo factam esse, ut quae cuique secta iuxta suum privatum iudicium vel opinio arriserit, eam quisque sine salutis periculo amplecti vel adoptare valeat. [*Contra hoc affertur Rm 16,17s.*]

2718: Breve *Adorabile Eucharistiae* al patriarca di Antiochia e ai vescovi dei greco-melchiti, 8 maggio 1822

Ed.: CollLac 2, 550d-551c.

L'inefficacia dell'epiclesi per la consacrazione

[*Sono stati causa di non lieve dolore e timore coloro che divulgano*] quella 2718
nuova opinione sostenuta da uomini scismatici con cui si insegna che la forma, con la quale si compie ... questo vivificante sacramento, non consiste nelle sole parole di Gesù Cristo che usano nella consacrazione i sacerdoti sia Latini che Greci, ma che, per la perfetta e compiuta consacrazione, è necessario aggiungere la formula di preghiere che presso di noi precede le surricordate parole, nella vostra liturgia le segue. ...

In virtù di santa obbedienza ... ordiniamo ... che non osino in futuro ... sostenere l'opinione che insegna che, per la meravigliosa trasformazione di tutta la sostanza del pane nella sostanza del corpo di Cristo e di tutta la sostanza del vino nella sostanza del suo sangue, è necessario recitare, oltre le parole di Cristo, anche quella formula ecclesiastica di preghiere che spesso già abbiamo ricordato ...

LEONE XII: 28 sett. 1823 – 10 febbr. 1829

2720: Enciclica *Ubi primum*, 5 maggio 1824

Ed.: BullRCt 16, 47a

Indifferentismo

[*Una certa setta,*] mostrando una lusinghiera parvenza di pietà e di bene- 2720
volenza, professa ed esalta il tollerantismo (così infatti dicono) ossia l'indifferentismo non solo nelle questioni civili, su cui non spetta a Noi il discorso, ma anche nelle questioni della religione, insegnando che da Dio è stata data a ciascuno una grande libertà, cosicché chiunque, secondo il suo personale giudizio, abbia trovato gradita quella setta od opinione, possa, senza pericolo per la salvezza, abbracciarla o adottarla. [*A questa affermazione si contrappone Rm 16,17s.*].

PIUS VIII: 31 Mart. 1829 – 30 Nov. 1830

2722-2724: Resp. S. Pontif. ad episc. Rhedonensem, 18 Aug. 1830

De usura

2722 *Expos.*: [*Dissentiunt confessarii*] de lucro percepto ex pecunia negotiatoribus mutuo data, ut ea ditescant. De sensu Epistolae encyclicae *Vix pervenit* [*cf.* *2546-2550] acriter disputatur. Ex utraque parte momenta afferuntur ad tuendam eam, quam quisque amplexus est, sententiam, tali lucro faventem aut contrariam. Inde querelae, dissensiones, denegatio sacramentorum plerisque negotiatoribus isti ditescendi modo inhaerentibus, et innumera damna animarum.

2723 Ut animarum damnis occurrant, nonnulli confessarii mediam inter utramque sententiam viam se posse tenere arbitrantur. Si quis ipsos consulat de istiusmodi lucro, illum ab eo deterrere conantur. Si paenitens perseveret in consilio pecuniam mutuo dandi negotiatoribus, et obiciat, sententiam tali mutuo faventem multos habere patronos et insuper non fuisse damnatam a Sancta Sede non semel ea de re consulta: tunc isti confessarii exigunt, ut paenitens promittat se filiali oboedientia obtemperaturum iudicio Summi Pontificis, si intercedat, qualecumque sit; nec, hac promissione obtenta, absolutionem denegant, quamvis probabiliorem credant opinionem contrariam tali mutuo.

Si paenitens non confiteatur de lucro ex pecunia sic mutuo data, et videatur in bona fide: isti confessarii, etiamsi aliunde noverint ab eo perceptum esse aut etiam nunc percipi istiusmodi lucrum, eum absolvunt, nulla ea de re interrogatione facta, quando timent, ne paenitens admonitus restituere aut a tali lucro abstinere recuset.

2724 *Qu.*: 1. Utrum possit horum posteriorum confessariorum agendi rationem probare?

2. Utrum alios confessarios rigidiores ipsum adeuntes consulendi causa possit hortari, ut istorum agendi rationem sequantur, donec Sancta Sedes expressum ea de quaestione iudicium ferat?

Resp. Summi Pontificis: Ad 1. Non esse inquietandos. – Ad 2. Provisum in primo.

PIO VIII: 31 marzo 1829 – 30 nov. 1830

2722-2724: Risposta del papa al vescovo di Rennes, 18 agosto 1830

Si tratta di una risposta data al vescovo di Rennes (Francia) in un'udienza – *Ed.*: CollLac 6, 681d-682b / CollPF[2] 2, 62-63, n. 1393, III.

Usura

Esposizione: [*I confessori hanno opinioni diverse*] riguardo al guadagno percepito dal denaro dato in prestito a uomini d'affari per arricchirsene. Sul senso della lettera enciclica *Vix pervenit* [*cf.* *2546-2550] si discute aspramente. Da entrambe le parti si adducono motivi per sostenere l'opinone, che ciascuno ha abbracciato, favorevole o contraria a tale guadagno. Di qui litigi, dissensi, negazione dei sacramenti a molti uomini d'affari che sono dediti a un tal modo di arricchimento, e innumerevoli danni per le anime. 2722

Per rimediare ai danni delle anime, alcuni confessori pensano di poter seguire una opinione intermedia fra le due. Se qualcuno li consulta riguardo a un guadagno di tal genere, tentano di dissuaderlo. Se il penitente persevera nel proposito di dare il denaro in prestito a uomini d'affari, e obietta che l'opinione favorevole a un simile prestito ha molti difensori e che per di più non è stata condannata dalla santa sede, mai consultata a questo proposito: allora questi confessori esigono che il penitente prometta di sottomettersi con filiale obbedienza al giudizio del sommo pontefice, qualora intervenga, e qualunque sia; e quando hanno ottenuto questa promessa, non negano l'assoluzione, anche se credono più probabile l'opinione contraria a un prestito di tal genere. 2723

Se il penitente non si confessa riguardo al guadagno ⟨tratto⟩ dal denaro dato in tal modo in prestito, e sembra in buona fede: questi confessori, anche se da un'altra fonte avessero conosciuto che da costui è stato percepito un guadagno di tal genere o anche che ora viene percepito, lo assolvono, senza aver fatto nessuna domanda al riguardo, quando temono che il penitente ammonito si rifiuti di restituire o di astenersi da un simile guadagno.

Domanda: 1. Può ⟨il vescovo⟩ approvare il modo di fare di questi ultimi confessori? 2724

2. Può esortare gli altri confessori più rigidi che si rivolgono a lui per consultarlo, affinché seguano il modo di fare di costoro, finché la santa sede non eprima un giudizio formale sulla questione?

Risposta del papa: Al punto 1: Non si devono turbare. – Al punto 2: È compresa nella prima.

GREGORIUS XVI: 2 Febr. 1831 – 1 Iun. 1846

2725-2727: Resp. S. Paenitentiariae ad archiep. Vesuntion., 5 Iul. 1831

Il documento assicura la legittimità teologica del probabilismo, così come era stato sostenuto da Alfonso de' Liguori, nei confronti dei sistemi morali più rigorosi. Quanto alla seconda risposta, si deve notare che il giudizio della Santa Sede circa la dottrina di un beatificando avviene in vista della beatificazione. A questo fine è sufficiente che la dottrina «sia immune da qualsiasi censura teologica» («sit immunis a quacumque theologica censura») (Benedetto XIV, *De Servorum Dei beatificatione*, II, 28, § 2). Questo è il caso di Alfonso de' Liguori. Cf. il decreto della S. Congregazione dei Riti del 18 maggio 1803 circa l'esame delle sue opere, come pure la bolla di canonizzazione *Sanctitas et doctrina* del 26 maggio 1839 (Gregorio XVI, *Acta*, a cura di A.M. Bernasconi 2, 305a-309b) e il decre- ▷

De auctoritate S. Alphonsi de Ligorio in re morali

2725 *Qu.:* Ludovicus Franciscus Augustus card. de Rohan-Chabot, archiep. Vesuntionensis, doctrinae sapientiam et unitatem fovere nititur apud omnes dioecesis suae qui curam gerunt animarum; quorum nonnullis impugnantibus ac prohibentibus theologiam moralem B. Alphonsi M. a Ligorio tamquam laxam nimis, periculosam saluti et sanae morali contrariam, S. Paenitentiariae oraculum requirit suppliciter, ac ipsi unius theologiae professoris [*scilicet Th. Gousset*] sequentia dubia proponit solvenda:

2726 1. Utrum sacrae theologiae professor opiniones, quas in sua theologia morali profitetur B. Alphonsus a Ligorio, tuto sequi ac profiteri possit?

2727 2. An sit inquietandus confessarius, qui omnes B. Alphonsi a Ligorio sequitur opiniones in praxi s. paenitentiae tribunalis, hac sola ratione, quod a Sede Apostolica nihil in operibus illius censura dignum repertum fuerit?

Confessarius, de quo in dubio, non legit opera B. Doctoris nisi ad cognoscendam accurate eius doctrinam, non perpendens momenta rationesve, quibus variae nituntur opiniones; sed existimat se tuto agere eo ipso quod doctrinam, quae nihil censura dignum continet, prudenter iudicare queat sanam esse, tutam nec ullatenus sanctitati evangelicae contrariam.

Resp. (confirmata a Summo Pontifice 22 Iul. 1831): Ad 1. Affirmative, quin tamen inde reprehendendi censeantur, qui opiniones ab aliis probatis auctoribus traditas sequuntur.

Ad 2. Negative, habita ratione mentis S. Sedis circa approbationem scriptorum Servorum Dei ad effectum canonizationis.

GREGORIO XVI: 2 febbr. 1831 – 1° giugno 1846

2725-2727: Risposta della S. Penitenzieria all'arcivescovo di Besançon, 5 luglio 1831

to *Inter eos qui* del 23 marzo 1871, che gli conferisce il titolo di «dottore della chiesa» (Pio IX, *Acta*, 1/V, 296-298); ib., 296: «Inoltre ha illuminato questioni oscure e spiegato questioni dubbie, spianando tra le avviluppate opinioni o più lassiste o più rigide dei teologi una via sicura, su cui le guide dei fedeli potessero avanzare senz'inciampo» («Obscura insuper dilucidavit dubiaque declaravit, cum inter implexas theologorum sive laxiores sive rigidiores sententias tutam straverit viam, per quam Christifidelium moderatores inoffenso pede incedere possent»). – *Ed.*: ASS 1 (1865/66; [5]1872) 497s / Th. Gousset, l c. al *2715 (Lovanio [2]1834) 196s.

L'autorità di Alfonso de' Liguori in campo morale

Domanda: Louis François Auguste cardinale di Rohan-Chabod, arcivescovo di Besançon, cerca di favorire la sapienza e l'unità della dottrina presso tutti quelli della sua diocesi che hanno la cura delle anime; siccome alcuni di essi avversano e proibiscono la teologia morale del beato Alfonso Maria de' Liguori come troppo lassa, pericolosa per la salvezza e contraria alla sana morale, chiede devotamente una sentenza della Sacra Penitenzieria e alla stessa espone, perché siano sciolti, i seguenti dubbi di un professore di teologia [*cioè Th. Gousset*]: 2725

1. Può un professore di sacra teologia seguire con sicurezza e insegnare le opinioni che nella sua teologia morale professa il beato Alfonso de' Liguori? 2726

2. Deve essere molestato un confessore che nella pratica del tribunale della santa penitenza segue tutte le opinioni del beato Alfonso de' Liguori, per la sola ragione che dalla Santa Sede nelle sue opere non è stato trovato nulla degno di censura? 2727

Il confessore, riguardo al quale si è in dubbio, legge le opere del beato dottore soltanto per conoscere accuratamente la sua dottrina, senza valutare i motivi o le ragioni su cui si fondano le varie opinioni; ma ritiene di comportarsi in modo sicuro per il fatto stesso che la dottrina, che non contiene nulla degno di censura, egli possa prudentemente giudicare che è sana, sicura e per nulla contraria alla santità evangelica.

Risposta (*confermata dal papa il 22 luglio 1831*): A 1. Sì, senza che tuttavia per questo debbano essere considerati da biasimare quelli che seguono le opinioni trasmesse da altri autori approvati.

A 2. No, tenendo conto del pensiero della Santa Sede circa l'approvazione degli scritti dei servi di Dio per il conseguimento della canonizzazione.

2730-2732: Ep. encycl. *Mirari vos*, 15 Aug. 1832

Occasione di questa enciclica fu la posizione di Felicité de Lamennais, il quale nel giornale *L'Avenir*, da lui fondato nel 1830, diffondeva idee liberali, che Gregorio XVI respingeva come «indifferentismo». Lamennais e il suo giornale, che egli di conseguenza dovette sospendere, non vengono nominati. Lamennais prima si sottomise, poi uscì dalla chiesa e difese la sua decisione nel libro *Paroles d'un croyant* (1834), in cui ripeteva le dottrine an- ▷

De indifferentismo et rationalismo

2730 Alteram nunc persequimur causam malorum uberrimam, quibus afflictari in praesens comploramus Ecclesiam, indifferentismum scilicet, seu pravam illam opinionem, ... qualibet fidei professione aeternam posse animae salutem comparari, si mores ad recti honestique normam exigantur. ... Atque ex hoc putidissimo indifferentismi fonte absurda illa fluit ac erronea sententia seu potius deliramentum, asserendam esse ac vindicandam cuilibet libertatem conscientiae.

2731 Cui quidem pestilentissimo errori viam sternit plena illa atque immoderata libertas opinionum, quae in sacrae et civilis rei labem late grassatur, dictitantibus per summam impudentiam nonnullis, aliquid ex ea commodi in religionem promanare. At «quae peior mors animae, quam libertas erroris?» inquiebat Augustinus.[1] ...

2732 Eos imprimis affectu paterno complexi, qui ad sacras praesertim disciplinas et ad philosophicas quaestiones animum appulere, hortatores auctoresque iisdem sitis, ne solius ingenii sui viribus freti imprudenter a veritatis semita in viam abeant impiorum. Meminerint Deum esse sapientiae ducem emendatoremque sapientium [*cf. Sap 7,15*], ac fieri non posse, ut sine Deo Deum discamus, qui per Verbum docet homines scire Deum.[1]

2738-2740: Breve *Dum acerbissimas*, 26 Sept. 1835

Georg Hermes, professore di teologia a Münster/Westf. e a Bonn, che si adoperava per una ricezione teologica di Kant, fu accusato a Roma come «razionalista». Dopo la sua morte (26 maggio 1831) con questo breve furono condannate le sue opere seguenti: *Philosophische Einleitung in die christkatholische Theologie* (Munster 1819) e *Positive Einleitung in die christkatholische Theologie* (Münster 1829); così pure la *Christkatholische Dogmatik*, I (Munster 1834; a cura di J.H. Achterfeldt). Le stesse opere, come anche le ▷

*2731 [1] Agostino, Lettera 105 (prima 166) ai donatisti, c 2, n. 10 (CSEL 34/II, 602_{25} / PL 33, 400)

2730-2732: Enciclica *Mirari vos*, 15 agosto 1832

tecedenti. Gregorio XVI rispose con un'altra enciclica, la *Singulari nos* del 25 giugno 1834 (BullRCt 19, 379a-381b / Gregorio XVI, *Acta*, a cura di A.M. Bernasconi, 1, 434), in cui condannò anche il libro sopraddetto. – *Ed.*: BullRCt 19, 129a-131b / ASS 4 (1868; [5]1875) 341 344s / Gregorio XVI, *Acta*, a cura di A.M. Bernasconi, 1 (Roma 1901), 171b-173b.

Indifferentismo e razionalismo

Veniamo ora a un'altra sorgente trabocchevole dei mali da cui compiangiamo afflitta al presente la chiesa. L'indifferentismo vogliamo dire, ossia quella perversa opinione ... che in qualunque professione di fede si possa conseguire l'eterna salvezza dell'anima, se i costumi si conformino alla norma del retto e dell'onesto. ... E da questa corrottissima sorgente dell'indifferentismo scaturisce quella assurda ed erronea sentenza, o piuttosto delirio, che debbasi ammettere e garantire per ciascuno la libertà di coscienza. 2730

Errore velenosissimo, a cui appiana il sentiero quella piena e smodata libertà d'opinare che va sempre alimentandosi a danno della chiesa e dello stato, non mancando chi osa vantare con impudenza sfrontata provenire da siffatta licenza vantaggio alla religione. «Ma qual può darsi morte peggiore dell'anima che la libertà dell'errore?» esclama sant'Agostino.[1] ... 2731

Principalmente con paterno affetto abbracciando quelli che si applicano agli studi filosofici e più ancora alle sacre discipline, inculcate loro premurosamente che si guardino dal fidarsi delle sole forze del proprio ingegno per non lasciare il sentiero della verità, e prendere, malaccorti, quello che dagli empi si segue. Si rammentino che Dio è il vero duce della sapienza e l'emendatore dei sapienti [*cf. Sap 7,15*], e che mai può avvenire che senza Dio conosciamo Dio, il quale per mezzo del Verbo ammaestra gli uomini della conoscenza di Dio.[1] 2732

2738-2740: Breve *Dum acerbissimas*, 26 sett. 1835

parti II-III della *Christkatholische Dogmatik* (Münster 1835), furono di nuovo proibite nel decreto della Congregazione dell'Indice del 7 genn. 1836 (AnlP 2, 1442s). Cf. H.H Schwedt, *Das römische Urteil über Georg Hermes (1775-1831). Ein Beitrag zur Geschichte der Inquisition im 19. Jahrhundert* (RömQ, 37, quaderno supplem.; 1980), p. XVII, nota 2. – *Ed.*: Gregorio XVI, *Acta*, a cura di A.M. Bernasconi, 2, 85b-86b / ACColon 228-230

*2732 [1] Ireneo di Lione, *Adversus haereses*, IV, 11, n. 3 (a cura di W W. Harvey [Cambridge 1857] 2, 160 / = IV, 6, n. 3: PG 7, 987C s / SouChr 100/II, 442-444)

Errores Georgii Hermes

2738 [*Theologi quidam*] peregrinis ... improbandisque doctrinis sacra ipsi inficiunt studia et publicum etiam, si quod tenent in scholis et academiis, docendi magisterium profanare non dubitant, ipsumque, quod tueri se iactant, sacratissimum adulterare dignoscuntur fidei depositum.

Atque inter huiusmodi erroris magistros ex constanti et fere communi per Germaniam fama adnumeratur Georgius Hermes, utpote qui audacter a regio, quem universa traditio et sancti Patres in exponendis ac vindicandis fidei veritatibus tramitem stravere, deflectens, quin et superbe contemnens et damnans, tenebrosam ad errorem omnigenum viam moliatur in dubio positivo tamquam basi omnis theologicae inquisitionis et in principio, quod statuit, rationem principem normam ac unicum medium esse, quo homo assequi possit supernaturalium veritatum cognitionem. ...

2739 [*Iudicatum est, auctorem in suis*] operibus contexere absurda et a doctrina catholicae Ecclesiae aliena; praesertim vero circa naturam fidei et credendorum regulam, circa sacram Scripturam, traditionem, revelationem et Ecclesiae magisterium, circa motiva credibilitatis, circa argumenta, queis existentia Dei adstrui confirmarique consuevit, circa ipsius Dei essentiam, sanctitatem, iustitiam, libertatem, eiusdemque finem in operibus, quae a theologis vocantur ad extra, necnon circa gratiae necessitatem, eiusdemque ac donorum distributionem, retributionem praemiorum, et poenarum inflictionem, circa protoparentum statum, peccatum originale, ac hominis lapsi vires;

2740 eosdemque libros tamquam continentes doctrinas et propositiones respective falsas, temerarias, captiosas, in scepticismum et indifferentismum inducentes, erroneas, scandalosas, in catholicas scholas iniuriosas, fidei divinae eversivas, haeresim sapientes ac alias ab Ecclesia damnatas, prohibendos et damnandos esse censuerunt.

2743: Resp. S. Officii ad episc. Nicaeensem, 17 Ian. 1838

De usura

2743 *Qu. (9 Sept. 1837):* An paenitentes, qui moderatum lucrum solo legis titulo ex mutuo dubia vel mala fide perceperunt, absolvi sacramentaliter possint, nullo imposito restitutionis onere, dummodo de patrato ob dubiam vel malam fidem peccato sincere doleant et filiali oboedientia parati sint stare mandatis S. Sedis?

Resp.: Affirmative, dummodo parati sint stare mandatis S. Sedis.

Errori di Georg Hermes

[*Alcuni teologi*] inquinano gli studi sacri con dottrine estranee ... e da condannarsi, e non hanno nessuno scrupolo a profanare anche il pubblico magistero dell'insegnamento, quando lo esercitano nelle scuole e nelle accademie, e si vede bene che adulterano lo stesso santissimo deposito della fede che si vantano di difendere. 2738

Fra siffatti maestri di errore, in base a una fama concorde e del tutto comune in Germania, va annoverato Georg Hermes, il quale, deviando in modo temerario dalla stada maestra che hanno tracciato la tradizione universale e i santi padri nell'esporre e difendere le verità della fede, disprezzandola anzi in modo superbo e condannandola, si muove per una via tenebrosa che conduce a ogni sorta di errori, cioè nel dubbio positivo come fondamento di ogni ricerca teologica e nel principio da lui stabilito che la ragione è la norma primaria e l'unico mezzo con il quale l'uomo può conseguire la conoscenza delle verità soprannaturali. ...

[*È stato giudicato che l'autore nelle sue*] opere ha concepito cose assurde ed 2739
estranee alla dottrina cattolica; specialmente circa la natura della fede e la norma delle cose da credere, circa la sacra Scrittura, la tradizione, la rivelazione e il magistero della chiesa, circa i motivi di credibilità, circa gli argomenti con cui l'esistenza di Dio fu solitamente provata e confermata, circa l'essenza, la santità, la giustizia, la libertà di Dio, e il suo fine nelle opere che dai teologi sono chiamate "esterne", come anche circa la necessità della grazia, la distribuzione sua e dei doni, la retribuzione dei premi, l'imposizione delle pene, circa lo stato dei progenitori, il peccato originale, le forze dell'uomo decaduto;

ed è stato decretato che debbono essere proibiti e condannati questi me- 2740
desimi libri perché contengono dottrine e proposizioni rispettivamente false, temerarie, ingannevoli, che conducono allo scetticismo e all'indifferentismo, erronee, scandalose, offensive per le scuole cattoliche, distruttive della fede divina, che hanno il gusto dell'eresia, altre volte condannate dalla chiesa.

2743: Risposta del S. Uffizio al vescovo di Nizza, 17 genn. 1838

Cf. risposte della S. Penitenzieria del 16 sett. 1830, 14 ag. 1831, 11 nov. 1831, 11 febbr. 1832 e 23 nov. 1832; la risposta del S. Uffizio fu approvata dal papa il 31 agosto 1831 (CollLac 6, 677-686 / MigThC 16, 1067-1080). – *Ed.*: CollLac 6, 689cd / MigThC 16, 1083.

Usura

Domanda (9 sett. 1837): I penitenti che hanno percepito un moderato 2743
guadagno a solo titolo legale da un prestito in dubbia o cattiva fede, possono essere assolti sacramentalmente, senza che sia imposto l'onere della restituzione, purché si pentano sinceramente del peccato compiuto in dubbia o cattiva fede, e siano pronti con filiale obbedienza ad attenersi alle prescrizioni della Santa Sede?

Risposta: Sì, purché siano pronti ad attenersi alle prescrizioni della Santa Sede.

2745-2746: Const. *In supremo apostolatus fastigio*, 3 Dec. 1839

A cominciare da Paolo III (*1495) i papi avevano difeso i diritti umani generali degli indios e degli africani fatti schiavi nell'America Latina. In questa bolla oltre Paolo III vengono nominati: Urbano VIII, Lettera *Commissum nobis* al delegato giuridico della Camera apostolica in Portogallo, 22 aprile 1639 (BullCocq 6/II, 183s); Benedetto XIV, Lettera apostolica *Immensa pastorum* ai vescovi del Brasile, 20 dic. 1741 (Benedetto XIV, ▷

De servitute hominum tollenda

2745 ... Ad Nostram pastoralem sollicitudinem pertinere animadvertimus, ut fideles ab inhumano Nigritarum seu aliorum quorumcumque hominum mercatu avertere penitus studeamus.

... Fuerunt subinde ex ipso fidelium numero, qui sordidioris lucri cupidine turpiter obcaecati in dissitis remotisque terris Indos, Nigritas miserosve alios in servitutem redigere seu instituto ampliatoque commercio eorum qui captivi facti ab aliis fuerant, indignum horum facinus iuvare non dubitarent.

Haud sane praetermiserunt plures gloriosae memoriae Romani Pontifices praecessores Nostri reprehendere graviter pro suo munere illorum rationem utpote spirituali ipsorum saluti noxiam et christiano nomini probrosam; ex qua etiam illud consequi pervidebant, ut infidelium gentes ad veram nostram religionem odio habendam magis magisque obfirmarentur. [*Recoluntur documenta supra indicata.*]

2746 Hae quidem praedecessorum Nostrorum sanctiones et curae profuerunt, Deo bene iuvante, non parum Indis aliisque praedictis a crudelitate invadentium seu mercatorum christianorum cupiditate tutandis, non ita tamen, ut Sancta haec Sedes de pleno suorum in id studiorum exitu laetari posset, cum immo commercium Nigritarum, etsi nonnulla ex parte imminutum, adhuc tamen a christianis pluribus exerceatur.

Quare Nos tantum huiusmodi probrum a cunctis christianorum finibus avertere cupientes ... auctoritate Apostolica omnes cuiuscumque condicionis christifideles admonemus et obtestamur in Domino vehementer, ne quis audeat in posterum Indos, Negritas, seu alios huiusmodi homines iniuste vexare aut spoliare suis bonis aut in servitutem redigere vel aliis talia in eos patrantibus auxilium aut favorem praestare seu exercere inhumanum illud commercium, quo Nigritae, tamquam si non homines sed pura putaque animantia forent, in servitutem utcumque redacti, sine ullo discrimine contra iustitiae et humanitatis iura emuntur, venduntur ac durissimis interdum laboribus exantlandis devoventur ...

2745-2746: Costituzione *In supremo apostolatus fastigio*, 3 dic. 1839

Bullarium [Malines] 1, 204-209; ed. antica vol. 1, n. 38); Pio II, Lettera al vescovo di Ruvo, 7 ott. 1462 (BarAE. dell'anno 1462 n. 42). – *Ed.*: Gregorio XVI, *Acta*, a cura di A.M. Bernasconi 2, 387a-388a / CollPF[2] 1, 503-505, n. 891 / J. Margraf, *Kirche und Sklaverei seit der Entdeckung Amerikas* (Tubinga 1865) 227-229.

Abolizione della schiavitù

... Noi sentiamo che appartiene alla Nostra sollecitudine pastorale il Nostro adoperarci per allontanare radicalmente i fedeli dal disumano mercato dei negri o di altri uomini qualsiasi. 2745

... Ci furono perfino dal numero stesso dei fedeli, alcuni che, accecati in modo turpe dalla cupidigia di un sordido guadagno, in lontane e remote terre, ridussero in schiavitù indiani, negri, e altri miseri, ovvero con un commercio istituito e allargato di coloro che erano stati fatti prigionieri da altri, non esitarono a favorire l'indegno misfatto di costoro.

Certamente parecchi pontefici romani di gloriosa memoria Nostri predecessori non hanno tralasciato di biasimare gravemente, in forza della loro funzione, il comportamento di costoro, in quanto nocivo per la loro stessa salvezza spirituale e oltraggioso per il nome cristiano; vedevano anche bene che da questo ne sarebbe venuto per conseguenza che i popoli infedeli si sarebbero di più in più rafforzati nell'avere in odio la nostra vera religione. [*Vengono passati in rassegna i documenti sopra indicati.*]

Queste disposizioni punitive e queste preocupazioni dei Nostri predecessori, con il buon aiuto di Dio, certamente giovarono non poco nella difesa degli Indiani e degli altri di cui sopra dalla crudeltà degli invasori o dalla cupidigia dei mercanti cristiani, non tanto tuttavia che la Santa Sede potesse rallegrarsi del pieno successo delle sue cure per questo, dato che anzi il commercio dei negri, anche se da qualche parte è diminuito, tuttavia anche ora viene esercitato da parecchi cristiani. 2746

Per questo Noi, desiderando allontanare questa infamia così grande da tutte le regioni cristiane ... in forza dell'autorità apostolica, ammoniamo e scongiuriamo vigorosamenete nel Signore tutti i cristiani di qualsiasi condizione, che nessuno osi più in futuro, gli indiani, i negri o altri uomini di tal genere, maltrattarli ingiustamente, o spogliarli dei loro beni, o ridurli in schiavitù, o porgere aiuto e favore ad altri che compiono tali cose verso di loro, o esercitare quell'inumano commercio con il quale i negri, come se non fossero uomini ma puri e semplici animali, ridotti in qualunque modo in servitù, senza nessuna differenza, contro i diritti della giustizia e dell'umanità, sono comprati, venduti e costretti talvolta a eseguire durissimi lavori.

2750: Resp. S. Cgr. Indulgentiarum, 28 Iul. 1840

De efficientia indulgentiae altaris privilegiati

2750 *Qu.*: Utrum per indulgentiam altari privilegiato adnexam intelligenda sit indulgentia plenaria animam statim liberans ab omnibus purgatorii poenis, an vero tantum indulgentia quaedam secundum divinae misericordiae beneplacitum applicanda?

Resp.: Per indulgentiam altari privilegiato adnexam, si spectetur mens concedentis et usus clavium potestatis, intelligendam esse indulgentiam plenariam, quae animam statim liberet ab omnibus purgatorii poenis; si vero spectetur applicationis effectus, intelligendam esse indulgentiam, cuius mensura divinae misericordiae beneplacito et acceptioni respondet.

2751-2756: Theses a Ludovico Eugenio Bautain iussu sui episcopi subscriptae, 18 Nov. 1835 et 8 Sept. 1840

Louis-Eugène-Marie Bautain, professore a Strasburgo e direttore del seminario arcivescovile, fu rimosso dal suo ufficio da Le Pappe de Trévern, vescovo di Strasburgo, per sospetto di fideismo e tradizionalismo. Il 15 sett. 1834 il vescovo di Strasburgo emanò un'istruzione pastorale (*Advertissement*) per il suo clero. Egli pose al posto di 6 domande, a cui Bautain doveva rispondere, 6 tesi della dottrina cattolica, che il 18 nov. 1855 furono sottoscritte da Bautain e dal suo circolo a Strasburgo (per es. H. de Bonnechose, A. Gratry). Una lettera del 21 sett. 1837 al suo vescovo, in cui Bautain spiegava le sue asserzioni, fu occasione di nuovi sospetti. Correva il pericolo che venisse condannata la sua opera *La philosophie du christianisme* (Strasbourg 1835). Per evitare tale pericolo Bautain l'8 sett. 1840 sottoscrisse di nuovo in presenza del vescovo coadiutore A. Räß 6 tesi, il cui testo si discosta solo lievemente da quello delle tesi del 18 nov. 1835. Per ottenere il ricono- ▷

Theses de fide et ratione oppositae fideismo

	[*Theses a. 1835*]	[*Theses a. 1840*]
2751	1. Le raisonnement peut prouver avec certitude l'existence de Dieu. – La foi, don du ciel, est postérieure à la révélation; elle ne peut donc pas convenablement être alléguée vis-à-vis d'un athée en preuve de l'existence de Dieu [*cf.* *2812].	1. Le raisonnement peut prouver avec certitude l'existence de Dieu et l'infinit de ses perfections. – La foi, don du ciel, suppose la révélation; elle ne peut donc pas convenablement être alléguée vis-à-vis d'un athée en preuve de l'existence de Dieu [*cf.* *2812].
2752	2. La révélation mosaïque se prouve avec certitude par la tradition orale et écrite de la synagogue et du christianisme.	2. La divinité de la révélation mosaïque se prouve avec certitude par la tradition orale et écrite de la synagogue et du christianisme.

2750: Risposta della S. Congregazione delle Indulgenze, 28 luglio 1840

Ed.: *Decreta authentica S. Cgr. Indulgentiis sacrisque Reliquiis praepositae, ab a. 1668 ad a. 1882* (Regensburg 1883) 250 (n. 283) / CollPF² 1, 507, n. 904.

Valore dell'indulgenza per un altare privilegiato

Domanda: Per indulgenza connessa con un altare privilegiato, si deve intendere l'indulgenza plenaria che libera immendiatamente l'anima da tutte le pene del purgatorio, oppure soltanto una indulgenza da applicarsi secondo il beneplacito della divina misericordia? 2750

Risposta: Per indulgenza connessa con un altare privilegiato, se si considera l'intenzione di chi la concede e l'uso della potestà delle chiavi, si deve intendere l'indulgenza plenaria che libera immediatamente l'anima da tutte le pene del purgatorio; se si considera invece l'effetto dell'applicazione, si deve intendere una indulgenza la cui misura corrisponde al beneplacito e al favore della divina misericordia.

2751-2756: Tesi sottoscritte da Louis-Eugène Bautain per ordine del suo vescovo, 18 nov. 1835 e 8 sett. 1840

scimento di una comunità religiosa da lui fondata, Bautain, infine, il 26 aprile 1844 sottoscrisse per ordine della S. Congregazione dei vescovi e dei religiosi una terza formula (v il testo al *2765-2769). Le tesi 1-5 delle formule del 1835 e 1840 furono adoperate dalla S. Congregazione dell'Indice in occasione del processo Bonnetty.

Ed. [Tesi dell'a. 1835]. Katholik 59 (1836) Allegato I, p. XXV / E. de Régny, *L'abbé Bautain. Sa vie et ses oevres* (Parigi 1884) 240s / B. Gaudeau, *Libellus fidei exhibens decreta dogmatica ... ad «Tractatum de fide» pertinentia* (Parigi 1898) 127s (n. 525-530). - [Tesi dell'a 1840]: Katholik 79 (1841) Beilage I, p. LVI s / I. Perrone, *Praelectiones theologicae*, 9 (Lovanio 1843) 357s, nota (= *Tractatus de locis theologicis*, p. III, sect. 1, c 1, n. 39) / E. de Régny, l.c. sopra, 288s / B. Gaudeau, l c. sopra, 128s (nn. 531-536; in francese); 121s (n. 512-517; traduzione latina)

Tesi su fede e ragione opposte al fideismo

[*Tesi del 1835*]	[*Tesi del 1840*]	
1. Il ragionamento può provare con certezza l'esistenza di Dio. – La fede, dono del cielo, è posteriore alla rivelazione; non può dunque essere addotta in modo conveniente di fronte a un ateo per provare l'esistenza di Dio [*cf.* *2812].	1. Il ragionamento può provare con certezza l'esistenza di Dio e l'infinità delle sue perfezioni. – La fede, dono del cielo, suppone la rivelazione; non può dunque essere addotta in modo conveniente di fronte a un ateo per provare l'esistenza di Dio [*cf.* *2812].	2751
2. La rivelazione mosaica è dimostrata con certezza dalla tradizione orale e scritta della sinagoga e del cristianesimo.	2. La divinità della rivelazione mosaica è dimostrata con certezza dalla tradizione orale e scritta della sinagoga e del cristianesimo.	2752

2753 3. La preuve de la révélation chrétienne tirée des miracles de Jésus-Christ, sensible et frappante pour les témoins oculaires, n'a point perdu sa force avec son éclat vis-à-vis des générations subsequentes. Nous trouvons cette preuve dans la tradition orale et écrite de tous les chrétiens. C'est par cette double tradition que nous devons la démontrer à ceux qui la rejettent ou qui, sans l'admettre encore, la désirent.

3. La preuve tiré des miracles de Jésus-Christ, sensible et frappante pour les témoins oculaires, n'a point perdu sa force avec son éclat vis-à-vis des générations subsequentes. Nous trouvons cette preuve en toute certitude dans l'authenticité du Nouveau Testament, dans la tradition orale et écrite de tous les chrétiens. C'est par cette double tradition que nous devons la démontrer à l'incrédule qui la rejette ou à ceux qui, sans l'admettre encore, la désirent.

2754 4. On n'a pas le droit d'attendre d'un incrédule qu'il admette la résurrection de notre divin Sauveur, avant de lui en avoir administré des preuves certaines; et ces preuves sont déduites de la même tradition par le raisonnement.

4. On n'a point le droit d'attendre d'un incrédule qu'il admette la résurrection de notre divin Sauveur, avant de lui en avoir administré des preuves certaines; et ces preuves sont déduites par le raisonnement.

2755 5. L'usage de la raison précède la foi, et y conduit l'homme par la révélation et la grâce [*cf.* **2813*].

5. Sur ces questions diverses, la raison précède la foi, et doit nous y conduire [*cf.* **2813*].

2756 6. La raison peut prouver avec certitude l'authenticité de la révélation faite aux Juifs par Moïse et aux chrétiens par Jésus-Christ.

6. Quelque faible et obscure que soit devenue la raison par le péché originel, il lui reste assez de clarté et de force pour nous guider avec certitude à l'existence de Dieu, à la révélation faite aux Juifs par Moïse, et aux chrétiens par notre adorable Homme-Dieu.

2758-2760: Resp. S. Paenitentiariae, 8 Iun. 1842

È rivolta al vescovo di Le Mans. – *Ed.*: J.B. Ferreres - A. Mondia, *Compendium theologiae moralis*, 2 (Barcellona [17]1950) 710s (n. 1092s) / F. Hürth: TD ser. theol. 25 (Roma ▷

De usu onanistico matrimonii

2758 *Qu.*: 1) An coniuges, qui matrimonio eo utuntur modo, ut conceptionem praecaveant, actum per se moraliter malum exerceant?

2759 2) Si actus habendus sit ut moraliter malus, an coniuges de illo se non accusantes considerari possint tamquam in ea constituti bona fide, quae eos a gravi culpa excuset?

3. La prova della rivelazione cristiana tratta dai miracoli di Gesù Cristo, sensibile e lampante per i testimoni oculari, non ha per nulla perso la sua forza e la sua chiarezza di fronte alle generazioni successive. Noi troviamo questa prova nella tradizione orale e scritta di tutti i cristiani. È per mezzo di questa duplice tradizione che noi dobbiamo dimostrarla a quelli che la rifiutano o che, senza ammetterla ancora, la desiderano.

3. La prova tratta dai miracoli di Gesù Cristo, sensibile e lampante per i tesimoni oculari, non ha per nulla perso la sua forza e la sua chiarezza di fronte alle generazioni successive. Noi troviamo questa prova con assoluta sicurezza nell'autenticità del Nuovo Testamento, nella tradizione orale e scritta di tutti i cristiani. È per mezzo di questa duplice tradizione che noi dobbiamo dimostrarla a quelli che la rifiutano o che, senza ammetterla ancora, la desiderano. 2753

4. Non si ha il diritto di attendersi da un incredulo che egli ammetta la risurrezione del nostro Divino Salvatore, prima di avergliene dato delle prove certe; e queste prove sono dedotte dalla stessa tradizione con il raziocinio.

4. Non si ha il diritto di attendersi da un incredulo che egli ammetta la risurrezione del nostro Divino Salvatore, prima di avergliene dato delle prove certe; e queste prove sono dedotte dalla stessa tradizione con il raziocinio. 2754

5. L'uso della ragione precede la fede, e vi conduce l'uomo con la rivelazione e la grazia [cfr.*2813].

5. Su queste diverse questioni, la ragione precede la fede e a questa deve condurci [*cf.* **2813*]. 2755

6. La ragione può dimostrare con certezza l'autenticità della rivelazione fatta ai giudei da Mosè e ai cristiani da Gesù Cristo.

6. Per quanto debole e oscura sia diventata la ragione a motivo del peccato originale, le resta abbastanza chiarezza e forza per guidarci con certezza all'esistenza di Dio, alla rivelazione fatta ai giudei da Mosè, e ai cristiani dal nostro adorabile Uomo-Dio. 2756

2758-2760: Risposta della S. Penitenzieria, 8 giugno 1842

[2]1953) 86s / J.P. Gury - R. Tummolo, *Compendium theologiae moralis*, 2 (Napoli [3]1925) 529 (n. 895). - Cf. *2715

L'uso onanistico del matrimonio

Domande: 1) I coniugi che usano del matrimonio in modo tale da impedire il concepimento, compiono un atto di per sé moralmente cattivo? 2758

2) Se l'atto deve essere considerato come moralmente cattivo, i coniugi che non se ne accusano, possono essere considerati come situati in quella buona fede che li scusa dalla colpa grave? 2759

2760 3) An probanda sit agendi ratio confessariorum, qui, ne coniugatos offendant, illos circa modum, quo iuribus matrimonii utuntur, non interrogant?

Resp.: Ad 1) Cum tota actus deordinatio ex viri malitia procedat, qui, loco consummandi, retrahit se et extra vas effundit: ideo si mulier post debitas admonitiones nihil proficiat, vir autem instet minando verbera aut mortem, poterit ipsa, ut probati theologi docent, citra peccatum simpliciter permittere, idque ex gravi causa, quae eam excusat; quoniam caritas, qua illud impedire tenetur, cum tanto incommodo non obligat.

Ad 2 et 3) ... confessarius revocet in mentem adagium illud: sancta sancte esse tractanda; atque etiam verba perpendat S. Alphonsi de Ligorio, viri docti et harum rerum peritissimi, qui in *Praxi confessariorum*, [*cap. I*] § IV n. 41, inquit: «Circa autem peccata coniugum respectu ad debitum coniugale, ordinarie loquendo, confessarius non tenetur nec decet interrogare nisi uxores, an illud reddiderint, modestiori modo quo possit ... De aliis taceat, nisi interrogatus fuerit». Necnon alios probatos auctores consulere non omittat.

2762-2763: Resp. S. Officii, 14 Sept. 1842

De materia unctionis infirmorum

2762 *Qu.*: An in casu necessitatis parochus ad validitatem sacramenti extremae unctionis uti possit oleo a se benedicto?

Resp. (confirmata a Summo Pontifice): Negative, ad formam Decreti [*S. Officii*] 13 Ian. 1611 [*coram Paulo V*]:

2763 *Propositio:* Quod nempe sacramentum extremae unctionis oleo episcopali benedictione non consecrato ministrari valide possit:

Declaratio S. Officii: propositionem esse temerariam et errori proximam.

2765-2769: Theses a Ludovico Eugenio Bautain ex mandato S. Cgr. Episcoporum et Religiosorum subscriptae, 26 Apr. 1844

De religionis christianae demonstrabilitate
et indifferentia ad formas gubernii civilis

2765 Nous promettons pour aujourd'hui et pour l'avenir:

1. de ne jamais enseigner que, avec les seules lumières de la droite raison, abstraction faite de la révélation divine, on ne puisse donner une véritable démonstration de l'existence de Dieu;

3) Si deve approvare quel modo di comportarsi dei confessori che, per non offendere le persone sposate, non li interrogano circa il modo con cui fanno uso dei diritti del matrimonio? 2760

Risposte: Alla 1) Dato che tutto il disordine dell'atto procede dalla malizia dell'uomo che, invece di portare a compimento, si ritrae e sparge al di fuori del vaso: per questo motivo, se la moglie, dopo le dovute esortazioni, non ottiene nulla, e il marito invece insiste minacciando percosse o morte, questa, come insegnano teologi provati, potrà semplicemente permettere senza peccato, e ciò per un grave motivo che la scusa; poiché la carità con cui sarebbe tenuta a impedirlo, non obbliga di fronte a un danno tanto grande.

Alla 2) e 3) ... il confessore richiami alla mente quell'adagio: le cose sante debbono essere trattate in modo santo; e anche valuti le parole di s. Alfonso de' Liguori, uomo dotto ed espertissimo di queste cose, che nella *Praxi confessariorum* [c. 1], § IV, n. 41, dice: «A proposito poi dei peccati dei coniugi relativi al debito coniugale, ordinariamente parlando, il confessore non è tenuto, e neppure conviene, a interrogare, nel modo più modesto possibile, se non le mogli, se lo hanno reso ... Riguardo alle altre cose taccia, se non nel caso in cui sia stato interrogato». E non tralasci di consultare altri provati autori.

2762-2763: Risposta del S. Uffizio, 14 sett. 1842

Ed.: ACColon 232.

La materia dell'unzione degli infermi

Domanda: In caso di necessità può un parroco, per la validità del sacramento dell'estrema unzione, usare dell'olio da lui stesso benedetto? 2762

Risposta (confermata dal papa): No, conformemente al Decreto [*del S. Uffizio*] del 13 genn. 1611 [*in presenza di Paolo V*]:

Proposizione: Il sacramento dell'estrema unzione può essere validamente amministrato con un olio non consacrato dalla benedizione episcopale: 2763

Dichiarazione del S. Uffizio: la proposizione è temeraria e vicina all'errore.

2765-2769: Tesi sottoscritte da Louis-Eugène Bautain per ordine della S. Congregazione dei vescovi e dei religiosi, 26 aprile 1844

Cf. *2751°. – *Ed.*: E. de Régny, l.c. al *2751, 337s / B. Gaudeau, l.c. al *2751, 130 (n. 537-540) (eccetto *2769).

La dimostrabilità della religione cristiana
e sua indifferenza circa le forme di governo civile

Noi promettiamo per il presente e per l'avvenire: 2765

1. di non insegnare mai che, con le sole luci della retta ragione, prescindendo dalla divina rivelazione, non si possa dare una vera dimostrazione dell'esistenza di Dio;

2766 2. qu'avec la raison seule on ne puisse démontrer la spiritualité et l'immortalité de l'âme, ou toute autre vérité purement naturelle, rationnelle ou morale;

2767 3. qu'avec la raison seule on ne puisse avoir la science des principes ou de la métaphysique, ainsi que des vérités qui en dépendent, comme science tout à fait distincte de la théologie surnaturelle qui se fonde sur la révélation divine;

2768 4. que la raison ne puisse acquérir une vraie et pleine certitude des motifs de crédibilité, c'est-à-dire de ces motifs qui rendent la révélation divine évidemment croyable, tels que sont spécialement les miracles et les prophéties, et particulièrement la résurrection de Jésus-Christ;

2769 5. que la religion chrétienne ne puisse s'adapter à toute forme légitime de gouvernement politique, tout en restant la même religion chrétienne et catholique, complètement indifférente à toutes les formes du régime politique, ne favorisant pas l'une plus que l'autre, et n'en excluant aucune.

2771-2772: Ep. encycl. *Inter praecipuas machinationes*, 8 Maii 1844

De versionibus s. Scripturae

2771 ... Neque denique ignoratis, quanta vel diligentia vel sapientia opus sit transferenda fideliter in aliam linguam eloquia Domini; ut nihil proinde facilius contingat, quam ut in eorundem versionibus per societates biblicas multiplicatis gravissimi ex tot interpretum vel imprudentia vel fraude inserantur errores; quos ipsa porro illarum multitudo et varietas diu occultat in perniciem multorum. Ipsarum tamen societatum parum aut nihil omnino interest, si homines Biblia illa vulgaribus sermonibus interpretata lecturi in alios potius quam alios errores dilabantur; dummodo assuescant paulatim ad liberum de Scripturarum sensu iudicium sibimet ipsis vindicandum, atque ad contemnendas traditiones divinas ex Patrum doctrina in Ecclesia catholica custoditas, ipsumque Ecclesiae magisterium repudiandum. ...

2772 Iis in regulis, quae a Patribus a Tridentina Synodo delectis conscriptae et a Pio IV [**1854*] ... approbatae Indicique librorum prohibitorum praemissae sunt, generali sanctione statutum legitur, ut Biblia vulgari sermone edita non aliis permitterentur, nisi quibus illorum lectio ad fidei atque pietatis augmentum profutura iudicaretur. Huic eidem regulae nova subinde propter perseverantes haereticorum fraudes cautione constrictae ea demum auctoritate Benedicti XIV adiecta declaratio est, ut permissa porro habeatur lectio vulgarium versionum, quae ab Apostolica Sede approbatae, aut cum annotationibus desumptis ex sanctis Ecclesiae Patribus vel ex doctis catholicisque viris editae fuerint.

2. che con la sola ragione non si possa dimostrare la spiritualità e l'immortalità dell'anima, od ogni altra verità puramente naturale, razionale o morale; 2766

3. che con la sola ragione non si possa avere la scienza dei principi o della metafisica, come anche delle verità che ne dipendono, come scienza totalmente distinta dalla teologia soprannaturale che si fonda sulla rivelazione divina; 2767

4. che la ragione non possa acquisire una vera e piena certezza dei motivi di credibilità, cioè di quei motivi che rendono la rivelazione divina evidentemente credibile, come lo sono particolarmente i miracoli e le profezie, e soprattutto la risurrezione di Gesù Cristo; 2768

5. che la religione cristiana non possa adattarsi a ogni forma legittima di governo politico, restando sempre la medesima religione cristiana e cattolica, completamente indifferente a tutte le forme del regime politico, non favorendo affatto l'una piuttosto che l'altra, e non escludendone nessuna. 2769

2771-2772: Enciclica *Inter praecipuas machinationes*, 8 maggio 1844

Ed.: ASS 9(1876/77) 621 623s / Gregorio XVI, *Acta*, a cura di A M. Bernasconi, 3, 332s Ench Bib nn. 74b-74l.

Versioni della sacra Scrittura

... Né ignorate infine quanta diligenza e sapienza occorrano per tradurre fedelmente in altra lingua le parole del Signore: sicché niente è più facile ad avvenire che il moltiplicarsi, nelle versioni procurate dalle società bibliche, o per frode o per ignoranza di tanti interpreti, di gravissimi errori; i quali poi sono lungamente occultati dalla stessa moltitudine e varietà di quelle, con danno di molti. Ma poco importa alle dette società quali errori si bevano i lettori di siffatte versioni, purché a poco a poco si avvezzino a giudicare arditamente del senso delle Scritture, a disprezzare le tradizioni divine custodite diligentemente dalla chiesa secondo la dottrina dei Padri, e a ripudiare il magistero della chiesa medesima. ... 2771

Infatti nelle regole scritte dai padri a ciò deputati dal concilio di Trento, approvate da Pio IV [**1854*] ... e premesse all'Indice dei libri proibiti, si legge, con universale sanzione stabilito, che la lettura delle Bibbie in volgare si permetta solo a quelli cui si giudichi poter tornare in aumento di fede e di pietà. Alla qual regola, vieppiù ristretta poi per le continue frodi degli eretici, fu in ultimo per autorità di Benedetto XIV aggiunta la dichiarazione che sia lecita la lettura di quelle traduzioni volgari le quali siano state approvate dalla sede apostolica, ovvero illustrate con note desunte dai santi padri della chiesa o da altri dotti e cattolici autori. 2772

PIUS IX: 16 Iun. 1846 – 7 Febr. 1878

2775-2786: Ep. encycl. *Qui pluribus*, 9 Nov. 1846

De errore rationalismi

2775 [*Noscitis christiani nominis hostes docere*] commentitia esse et hominum inventa sacrosancta nostrae religionis mysteria, catholicae Ecclesiae doctrinam humanae societatis bono et commodis adversari [*cf.* **2940*], ac vel ipsum Christum et Deum eiurare non extimescant. Et quo facilius populis illudant atque incautos praesertim et imperitos decipiant et in errores secum abripiant, sibi unis prosperitatis vias notas esse comminiscuntur, sibique philosophorum nomen arrogare non dubitant, perinde quasi philosophia, quae tota in naturae veritate investiganda versatur, ea respuere debeat, quae supremus et clementissimus ipse totius naturae auctor Deus singulari beneficio et misericordia hominibus manifestare est dignatus, ut veram ipsi felicitatem et salutem assequantur.

2776 Hinc praepostero sane et fallacissimo argumentandi genere numquam desinunt humanae rationis vim et excellentiam appellare, extollere contra sanctissimam Christi fidem, atque audacissime blaterant, eam humanae refragari rationi [*cf.* **2906*]. Quo certe nihil dementius, nihil magis impium, nihil contra ipsam rationem magis repugnans fingi vel excogitari potest. Etsi enim fides sit supra rationem, nulla tamen vera dissensio nullumque dissidium inter ipsas inveniri umquam potest, cum ambae ab uno eodemque immutabilis aeternaeque veritatis fonte, Deo optimo maximo, oriantur atque ita sibi mutuam opem ferant, ut recta ratio fidei veritatem demonstret, tueatur, defendat; fides vero rationem ab omnibus erroribus liberet eamque divinarum rerum cognitione mirifice illustret, confirmet atque perficiat.

2777 Neque minore certe fallacia, Venerabiles Fratres, isti divinae revelationis inimici humanum progressum summis laudibus efferentes in catholicam religionem temerario plane ac sacrilego ausu illum inducere vellent, perinde ac si ipsa religio non Dei, sed hominum opus esset aut philosophicum aliquod inventum, quod humanis modis perfici queat [*cf.* **2905*].

In istos tam misere delirantes percommode quidem cadit, quod Tertullianus sui temporis philosophis merito exprobrabat: «qui stoicum et platonicum et dialecticum Christianismum protulerunt».[1] Et sane cum sanctissima nostra religio non ab humana ratione fuerit inventa, sed a Deo hominibus clementissime patefacta, tum quisque vel facile intelligit, religionem ipsam ex eiusdem Dei loquentis auctoritate omnem suam vim acquirere neque ab humana ratione deduci aut perfici umquam posse.

*2777 [1] Tertulliano, *De praescriptione haereticorum*, 7, 11 (R.F Refoulé CpChL 1 [1954] 193_{36s} / CSEL 70, 10_{37s} / PL 2 [1879] 23s).

PIO IX: 16 giugno 1846 – 7 febbr. 1878

2775-2786: Enciclica *Qui pluribus*, 9 nov. 1846

Ed.: Pio IX, *Acta* (Roma 1854) 1/I, 6-13 / CollLac 6, 83b-85d [**2775-2781*]; 85a-c [**2782-2786*] / ACColon 233-235 [*solo *2775-2781*]

L'errore del razionalismo

[*Voi sapete che i nemici del nome cristiano*], insegnano che i sacrosanti misteri della nostra religione sono immaginazioni e invenzioni degli uomini, che la dottrina della chiesa cattolica è contraria al bene e ai vantaggi dell'umanità [*cf.* **2940*]; e non temono di rinnegare persino Cristo e Dio. E per prendersi più facilmente gioco dei popoli e ingannare specialmente gli incauti e gli inesperti e trascinarli con sé nell'errore, inventano che conoscono loro soli le vie della prosperità e non esitano ad arrogarsi il titolo di filosofi, come se la filosofia, che non consiste in altro che nell'investigare la verità della natura dovesse respingere proprio quelle cose che Dio sommo e misericordioso, creatore di tutta la natura, si degnò, per singolare benefica clemenza, di palesare agli uomini perché conseguissero vera felicità e salvezza. 2775

Di conseguenza, con argomentazioni più che mai illogiche e sbagliate, non smettono un momento di appellarsi all'efficacia e alla superiorità della ragione e di innalzarla contro la santissima fede di Cristo; e vanno blaterando, con scandalosa sfrontatezza, che tale fede è contraria all'umana ragione [*cf.* **2906*]. Non si può proprio immaginare e escogitare niente che sia più inconsiderato, più empio e più avverso alla ragione stessa, di tutto questo. Sebbene infatti la fede sia superiore alla ragione, tuttavia non si può mai riscontrare tra esse nessun dissenso e nessun disaccordo, perché tutte e due provengono dall'unica e medesima fonte immutabile della verità, Dio ottimo massimo, e così si danno reciproco aiuto; tanto è vero che la retta ragione rivela, protegge e difende la verità della fede; e la fede libera la ragione da ogni errore, la illumina di fulgida luce con la conoscenza delle cose divine, la rinsalda e la perfeziona. 2776

E con inganno altrettanto grande, venerabili fratelli, questi nemici della rivelazione divina, innalzando con lodi sperticate il progresso umano, vorrebbero, con temerario sacrilego ardimento, spingerlo contro la religione cattolica, come se la religione stessa non fosse opera di Dio, ma degli uomini, e fosse un qualche ritrovato filosofico che si possa realizzare con mezzi umani [*cf.* **2905*]. 2777

Cade perfettamente a proposito, per questi disgraziati in delirio, quel che Tertulliano rimproverava giustamente ai filosofi del suo tempo «che divulgarono il cristianesimo stoico e platonico e dialettico».[1] E certamente, perché la nostra santissima religione non è stata inventata dalla ragione umana ma rivelata agli uomini dalla grande clemenza di Dio, ciascuno facilmente comprende come la religione prenda ogni forza dall'autorità di Dio parlante, e non possa mai esser dedotta o ricavata dalla ragione umana.

De vera rationis humanae habitudine ad fidem

2778 Humana quidem ratio, ne in tanti momenti negotio decipiatur et erret, divinae revelationis factum diligenter inquirat oportet, ut certo sibi constet, Deum esse locutum, ac eidem, quemadmodum sapientissime docet Apostolus, «rationabile obsequium» exhibeat [*Rm 12,1*]. Quis enim ignorat vel ignorare potest, omnem Deo loquenti fidem esse habendam, nihilque rationi ipsi magis consentaneum esse, quam iis acquiescere firmiterque adhaerere, quae a Deo, qui nec falli nec fallere potest, revelata esse constiterit?

2779 [*Motiva credibilitatis religionis christianae*] Sed quam multa, quam mira, quam splendida praesto sunt argumenta, quibus humana ratio luculentissime evinci omnino debet, divinam esse Christi religionem et «omne dogmatum nostrorum principium radicem desuper ex caelorum Domino accepisse»,[1] ac propterea nihil fide nostra certius, nihil securius, nihil sanctius exstare, et quod firmioribus imitatur principiis.

Haec scilicet fides vitae magistra, salutis index, vitiorum omnium expultrix ac virtutum foecunda parens et altrix, divini sui auctoris et consummatoris Christi Iesu nativitate, vita, morte, resurrectione, sapientia, prodigiis, vaticinationibus confirmata, supernae doctrinae luce undique refulgens ac coelestium divitiarum ditata thesauris, tot prophetarum praedictionibus, tot miraculorum splendore, tot martyrum constantia, tot Sanctorum gloria vel maxime clara et insignis, salutares proferens Christi leges, ac maiores in dies ex crudelissimis ipsis persecutionibus vires acquirens, universum orbem terra marique, a solis ortu usque ad occasum, uno Crucis vexillo pervasit, atque idolorum profligata fallacia, errorum depulsa caligine triumphatisque cuiusque generis hostibus, omnes populos, gentes, nationes, utcumque immanitate barbaras ac indole, moribus, legibus, institutis diversas, divinae cognitionis lumine illustravit, atque suavissimo ipsius Christi iugo subiecit, annuntians omnibus pacem, annuntians bona [*cf. Is 52,7*]. Quae certe omnia tanto divinae sapientiae ac potentiae fulgore undique collucent, ut cuiusque mens et cogitatio vel facile intelligat, christianam fidem Dei opus esse.

2780 [*Obligatio credendi*] Itaque humana ratio ex splendidissimis hisce aeque ac firmissimis argumentis clare aperteque cognoscens, Deum eiusdem fidei auctorem exsistere, ulterius progredi nequit, sed quavis difficultate ac dubitatione penitus abiecta atque remota, omne eidem fidei obsequium praebeat oportet; cum pro certo habeat, a Deo traditum esse, quidquid fides ipsa hominibus credendum et agendum proponit.

De infallibilitate Romani Pontificis

2781 Atque hinc plane apparet, in quanto errore illi etiam versentur, qui ratione abutentes ac Dei eloquia tamquam humanum opus existimantes, proprio arbitrio illa explicare, interpretari temere audent, cum Deus ipse vivam constituerit auctoritatem, quae verum legitimumque caelestis suae revelationis

*2779 [1] Giovanni Crisostomo, *Interpretatio in Isaiam*, 1, n 1 (J. Dumortier: SouChr 304 [1983] 46_{66-68} / PG 56, 14D).

Retto atteggiamento della ragione umana di fronte alla fede

Bisogna che la ragione umana, per non esser tratta in inganno e per non sbagliare in una cosa così importante, studi attentamente il fatto della rivelazione divina, per esser sicura che Dio ha parlato e per rendergli «ossequio secondo ragione», come con grande saggezza insegna l'apostolo [*Rm 12,1*]. Chi infatti può ignorare che bisogna avere ogni fede nel Dio parlante e che nulla è più conforme alla ragione stessa che ammettere, attaccandovisi saldamente, quelle cose che si siano constatate come rivelate da Dio, che non può essere ingannato né ingannare? 2778

[*Motivi di credibilità della religione cristiana.*] Ma sono a disposizone molti ammirevoli e luminosi argomenti in base ai quali la ragione umana deve essere perfettamente convinta che la religione di Cristo è diivina e che «ogni principio dei nostri dogmi ha preso radice dall'alto, dal Dio dei cieli»,[1] e che quindi non esiste nulla di più certo, di più sicuro, di più santo della nostra fede e che si fondi su più saldi princìpi. 2779

Questa fede, che è maestra di vita, che è guida di salvezza, che scaccia tutti i vizi ed è feconda madre e nutrice di virtù; rafforzata dalla nascita, dalla morte, dalla risurrezione, dalla sapienza, dai prodigi, dalle profezie del suo divino autore e perfezionatore Gesù Cristo; rifulgendo in ogni parte della luce della superna dottrina, arricchita coi tesori delle celesti ricchezze; questa fede, resa più che mai illustre e splendida dalle predizioni di tanti profeti, dallo splendore di tanti miracoli, dalla fermezza di tanti martiri, dalla gloria di tanti santi; questa fede, che rivela le salvatrici leggi di Cristo e di giorno in giorno acquista forza persino dalle persecuzioni più crudeli, ha invaso tutto il mondo, per terra e per mare, da oriente a occidente, col solo vessillo di Cristo, e, debellati i falsi idoli, dissipate le tenebre dell'errore, vinti tutti i nemici, ha illuminato con la luce della divina conoscenza tutti i popoli, le genti, le nazioni, per quanto barbare e selvagge e diverse per indole, costumi, leggi e istituzioni, e le ha sottomesse al dolcissimo giogo di Cristo, annunciando a tutti la pace e il bene [*cf. Is 52,7*]. In ogni parte risplendono cosi fulgide la divina sapienza e la divina potenza, che facilmente entra nella mente e nel pensiero di ognuno che vi è necessità della cristiana fede di Dio.

[*Obbligo di credere.*] Pertanto l'umana ragione, rendendosi conto, attraverso tutti questi splendori come pure attraverso tutte queste incontrobattibili argomentazioni, che Dio è l'autore della fede stessa, non può avanzare oltre; ma, eliminati radicalmente tutti i dubbi e le difficoltà, deve ossequiare la fede stessa, ritenendo cosa sicura che provengono da Dio tutti i pensieri e le azioni che la fede impone agli uomini. 2780

L'infallibilità del papa

È chiaro quindi quanto è grande l'errore nel quale si dibattono anche coloro che abusando della ragione e ritenendo opera umana i ragionamenti di Dio, hanno l'audacia di spiegarli e interpretarli a loro arbitrio, sebbene Dio stesso abbia costituito un'autorità vivente che insegnasse e precisasse il senso vero e legittimo della sua celeste rivelazione, e risolvesse tutte le questioni sul- 2781

sensum doceret, constabiliret omnesque controversias in rebus fidei et morum infallibili iudicio dirimeret, ne fideles circumferantur omni vento doctrinae in nequitia hominum ad circumventionem erroris [*cf. Eph 4,14*].

Quae quidem viva et infallibilis auctoritas in ea tantum viget Ecclesia, quae a Christo Domino supra Petrum, totius Ecclesiae caput, principem et pastorem, cuius fidem numquam defecturam promisit, aedificata suos legitimos semper habet Pontifices sine intermissione ab ipso Petro ducentes originem, in eius cathedra collocatos et eiusdem etiam doctrinae, dignitatis, honoris ac potestatis heredes et vindices.

Et quoniam ubi Petrus, ibi Ecclesia,[1] ac Petrus per Romanum Pontificem loquitur et semper in suis successoribus vivit et iudicium exercet ac praestat quaerentibus fidei veritatem, idcirco divina eloquia eo plane sensu sunt accipienda, quem tenuit ac tenet haec Romana beatissimi Petri cathedra, quae, omnium Ecclesiarum mater et magistra [**1616*], fidem a Christo Domino traditam, integram inviolatamque semper servavit eamque fideles edocuit, omnibus ostendens salutis semitam et incorruptae veritatis doctrinam.

De ceteris illius temporis erroribus

2782 Iam vero probe noscitis, Venerabiles Fratres, alia errorum monstra et fraudes, quibus huius saeculi filii catholicam religionem et divinam Ecclesiae auctoritatem eiusque leges accerrime oppugnare et tum sacrae tum civilis potestatis iura conculcare conantur:

2783 Huc spectant ... clandestinae illae sectae e tenebris ad rei tum sacrae tum publicae exitium et vastitatem emersae atque a Romanis Pontificibus decessoribus Nostris iterato anathemate damnatae suis Apostolicis Litteris,[1] quas Nos Apostolicae Nostrae potestatis plenitudine confirmamus ... .

2784 Hoc volunt vaferrimae biblicae societates, quae veterem haereticorum artem renovantes divinarum scripturarum libros contra ss. Ecclesiae regulas vulgaribus quibusque linguis translatos ac perversis saepe explicationibus interpretatos cuiusque generis hominibus etiam rudioribus gratuito impertiri, obtrudere non cessant, ut divina traditione, Patrum doctrina et catholicae Ecclesiae auctoritate reiecta, omnes eloquia Domini privato suo iudicio interpretentur eorumque sensum pervertant atque ita in maximos elabantur errores. Quas societates ... Gregorius XVI ... reprobavit,[1] et nos pariter damnatas esse volumus.

2785 Huc spectat horrendum ac vel ipsi naturali rationis lumini maxime repugnans de cuiuslibet religionis indifferentia systema [*Indifferentismus*], quo isti veteratores, omni virtutis et vitii, veritatis et erroris, honestatis et tur-

---

*2781 [1] Ambrogio di Milano, *In Psalmos*, 40, n. 30 (CSEL 64, 250_{19} / PL 14 [1866], 1134B)

*2783 [1] Clemente XII, Costituzione *In eminenti*, 28 aprile 1738 (cf. *2511-2513); Benedetto XIV, Costituzione *Providas Romanorum*, 18 maggio 1751; Pio VII, Co-

la fede e i costumi con infallibile giudizio, perché i fedeli non siano trasportati da ogni vento di dottrina, secondo la perversità degli uomini volta all'inganno dell'errore [*cf. Ef 4,14*].

Questa viva e infallibile autorità vige soltanto in quella chiesa, che edificata da Cristo Signore su Pietro, capo, principe e pastore di tutta la chiesa (il quale promise che la fede di questa non sarebbe mai venuta meno) ebbe sempre, senza interruzione, i suoi legittimi pontefici, che traggono origine dallo stesso Pietro, collocati sulla cattedra di questo e eredi e difensori della dottrina, della dignità, dell'onore e del potere del medesimo.

E poiché dov'è Pietro, ivi è la chiesa,[1] e Pietro parla per bocca del vescovo di Roma e sempre vive e giudica nei suoi successori e approva tutti coloro che desiderano la verità della fede; è chiaro perciò che le parole divine debbono essere ricevute con lo stesso sentimento che anima questa cattedra romana del beatissimo Pietro, la quale, madre e maestra di tutte le chiese [**1616*], mantenne sempre integra e inviolata la fede tramandata da Cristo Signore e la insegnò ai fedeli, mostrando a tutti il sentiero della salvezza e palesando la dottrina dell'incorrotta verità. ...

Altri errori del tempo

Ormai conoscete bene, venerabili fratelli, gli altri mostruosi e fraudolenti errori coi quali coloro che si occupano solo di cose mondane tentano accanitamente di assalire la divina autorità della chiesa e le sue leggi e di calpestare i diritti tanto del potere sacro quanto di quello civile. 2782

A questo mirano ... quelle sètte clandestine sorte dalle tenebre per la rovina e la devastazione, sia di ciò che è sacro che di ciò che è pubblico e condannate con ripetute scomuniche dai vescovi di Roma Nostri predecessori nelle loro lettere apostoliche[1] che Noi confermiamo con la pienezza della Nostra apostolica potestà 2783

Questo vogliono le astutissime società bibliche che rinnovando l'antica arte degli eretici non tralasciano di distribuire gratuitamente e di imporre in grandissimo numero di copie, con forte spesa, i libri delle sacre Scritture, tradotti in tutte le lingue volgari, contro le più sante regole della chiesa, e spesso malvagiamente interpretati, a tutti gli uomini, di ogni sorta, anche ai più rozzi, affinché tutti, respinta la divina tradizione, la dottrina dei padri e l'autorità della chiesa cattolica, interpretino a loro arbitrio le parole di Dio, ne travisino il senso e scivolino così nei più gravi errori. Gregorio XVI ... disapprovò[1] queste società; e Noi pure vogliamo che esse vengano condannate. 2784

A questo mira quel sistema orribile e contrario al lume della ragione, dell'indifferenza di qualsiasi religione [*Indifferentismo*]; sistema col quale essi astutamente, eliminata ogni differenza fra virtù e vizio, verità e errore, one- 2785

---

stituzione *Ecclesiam a Iesu*, 13 sett. 1821, Leone XII, Costituzione *Quo graviora*, 13 marzo 1825

*2784 [1] Gregorio XVI, Enciclica *Inter praecipuas*, 8 maggio 1844 (cf. *2771)

pitudinis sublato discrimine, homines in cuiusvis religionis cultu aeternam salutem assequi posse comminiscuntur ...,

2786 huc infanda ac vel ipsi naturali iuri maxime adversa de communismo, uti vocant, doctrina, qua semel admissa omnium iura, res, proprietates ac vel ipsa humana societas funditus everterentur.[1]

2791-2793: Decr. S. Officii, 21 Maii 1851

De usu onanistico matrimonii

2791 *Qu.:* Qua nota digna sint tres propositiones sequentes:

1. Ob rationes honestas coniugibus uti licet matrimonio eo modo quo usus est Onan [*Gn 38,8s*].

2792 2. Probabile est istum matrimonii usum non esse prohibitum iure naturali.

2793 3. Numquam expedit interrogare de hac materia utriusque sexus coniuges, etiamsi prudenter timeatur, ne coniuges, sive vir sive uxor, abutantur matrimonio.

Resp.: Scandalosa, erronea et iuri naturali matrimonii contraria.

Ad 2. Scandalosa, et alias implicite condemnata ab Innocentio XI propos. 49 [**2149*].

Ad 3. Propositio ut iacet, est falsa, nimis laxa et in praxi periculosa.

2795: Resp. S. Officii, 6 (19) Apr. 1853

De usu onanistico matrimonii

2795 *Qu.:* 1) An usus imperfectus matrimonii, sive onanistice sive condomistice (seu adhibito nefario instrumento vulgo «condom») fiat, prout in casu, sit licitus?

2) An uxor sciens in congressu condomistico possit passive se praebere?

Resp. (decreta 6, publicata 19 Apr.): Ad 1) Negative; est enim intrinsece malus.

Ad 2) Negative; daret enim operam rei intrinsece illicitae.

*2786 [1] Questo è il primo accenno al comunismo in documenti papali.

stà e disonestà, vanno inventando che gli uomini possono conseguire la salute eterna con qualsiasi religione ...,

a questo ⟨mira⟩ quella dottrina funesta e più che mai contraria al diritto naturale, che chiamano comunismo, una volta ammessa la quale, si abbatterebbero completamente i diritti, i patrimoni, le proprietà e persino la società umana.[1] 2786

2791-2793: Decreto del S. Uffizio, 21 maggio 1851

Ed.: F. Hürth: TD ser. theol. 25 (^{2}1953) 105s / CollLac 4, 790ab / Gury-Tummolo, l.c. al *2758°, 2, 508s (n. 893).

L'uso onanistico del matrimonio

Domanda: Di quale valutazione sono meritevoli le tre seguenti proposizioni: 2791

1. Per giusti motivi è lecito ai coniugi usare del matrimonio come ne usò Onan [*Gn 38,8s*].

2. È probabile che questo uso del matrimonio non sia proibito dal diritto naturale. 2792

3. Non è mai utile interrogare su questo argomento i coniugi di entrambi i sessi, anche se con prudenza si può temere che i coniugi, sia il marito che la moglie, facciano un cattivo uso del matrimonio. 2793

Risposta: Alla 1. Scandalosa, erronea e contraria al diritto naturale del matrimonio.

Alla 2. Scandalosa, e altra volta condannata implicitamente da Innocenzo XI, proposizione 49 [**2149*].

Alla 3. La proposizione, così come si trova, è falsa, troppo lassa e pericolosa nella prassi.

2795: Risposta del S. Uffizio, 6 (19) aprile 1853

Ed.: L'Ami du Clergé, 20(1898) 1077, n. III.

L'uso onanistico del matrimonio

Domande: 1) L'uso imperfetto del matrimonio, sia che sia onanistico che condomistico (cioè mediante il ricorso all'infame strumento volgarmente detto «condom»), come nel caso, è lecito? 2795

2) In un rapporto condomistico, può la moglie consapevole offrirsi in modo passivo?

Risposte (decretate il 6, pubblicate il 19 aprile): Alla 1. No, è infatti intrinsecamente male.

Alla 2. No, compirebbe infatti un atto intrinsecamente illecito.

2800-2804: Bulla *Ineffabilis Deus*, 8 Dec. 1854

Per preparare la definizione del dogma dell'immacolato concepimento di Maria Pio IX costituì il 1° giugno 1848 una commissione di teologi. Il 2 febbr. 1849 mandò l'enciclica *Ubi primum* (Pio IX, *Acta*, 1/I, 162-166) all'episcopato cattolico mondiale per richiedere l'opinione dei vescovi circa la definibilità dell'asserto. Le risposte dei vescovi sono pubblicate nell'opera *Pareri dell'Episcopato cattolico, di capitoli, di congregazioni, di università ... sulla definizione dogmatica dell'immacolato concepimento della B.V. Maria* ... (10 voll., Roma 1851-1854). Dei 603 vescovi interrogati 546 erano a favore della definizione. ▷

De excellentia B.V. Mariae in genere

2800 Ineffabilis Deus ... ab initio et ante saecula Unigenito Filio suo matrem, ex qua caro factus in beata temporum plenitudine nasceretur, elegit atque ordinavit, tantoque prae creaturis universis est prosecutus amore, ut in illa una sibi propensissima voluntate complacuerit. Quapropter illam longe ante omnes Angelicos Spiritus cunctosque Sanctos caelestium omnium charismatum copia de thesauro divinitatis deprompta ita mirifice cumulavit, ut ipsa ab omni prorsus peccati labe semper libera ac tota pulchra et perfecta eam innocentiae et sanctitatis plenitudinem prae se ferret, qua maior sub Deo nullatenus intelligitur, et quam praeter Deum nemo assequi cogitando potest.

2801 Et quidem decebat omnino, ut perfectissimae sanctitatis splendoribus semper ornata fulgeret, ac vel ab ipsa originalis culpae labe plane immunis amplissimum de antiquo serpente triumphum referret tam venerabilis mater, cui Deus Pater unicum Filium suum quem de corde suo aequalem sibi genitum tamquam seipsum diligit, ita dare disposuit, ut naturaliter esset unus idemque communis Dei Patris et Virginis Filius, et quam ipse Filius substantialiter facere sibi matrem elegit, et de qua Spiritus Sanctus voluit et operatus est, ut conciperetur et nasceretur ille, de quo ipse procedit.

De indole homogenea evolutionis dogmaticae

2802 Christi enim Ecclesia, sedula depositorum apud se dogmatum custos et vindex, nihil in his umquam permutat, nihil minuit, nihil addit, sed omni industria vetera fideliter sapienterque tractando si qua antiquitus informata sunt et Patrum fides sevit, ita limare, expolire studet, ut prisca illa caelestis doctrinae dogmata accipiant evidentiam, lucem, distinctionem, sed retineant plenitudinem, integritatem, proprietatem, ac in suo tantum genere crescant, in eodem scilicet dogmate, eodem sensu eademque sententia.[1]

Definitio immaculatae conceptionis B.V. Mariae

2803 ... Ad honorem sanctae et individuae Trinitatis, ad decus et ornamentum Virginis Deiparae, ad exaltationem fidei catholicae et christianae religionis

*2802 [1] Vincenzo di Lérins, *Commonitorium primum*, 23 (R Demeulenaere: CpChL 64 [1985], 178_{11s} / PL 50, 668A).

2800-2804: Bolla *Ineffabilis Deus*, 8 dic. 1854

Dopo la pubblicazione dei loro «voti» Pio IX fece elaborare alcuni schemi della bolla (pubbl. da V. Sardi, l.c. sotto, 2, 22ss 60ss 76ss 103ss 125ss 151ss 177ss 259ss). Alla redazione finale della bolla partecipò il papa stesso in maniera decisiva. – *Ed.*: V. Sardi, *La solenne definizione del dogma dell'immacolato concepimento di Maria santissima. Atti e documenti* ... (Roma 1904-1905) 2, 301 [= **2800s*]; 306s [= **2802*]; 312s [= **2803s*] / CollLac 6, 836a-c; 839b; 842cd / Pio IX, *Acta*, 1/I, 597s, 606s, 616.

L'eccellenza della b.v. Maria in genere

Dio ineffabile ... fin da principio e prima dei secoli scelse e preordinò al 2800
suo Figlio una madre, nella quale si sarebbe incarnato e dalla quale poi, nella felice pienezza dei tempi, sarebbe nato; e, a preferenza di ogni altra creatura, la fece segno a tanto amore da compiacersi in lei sola con una singolarissima benevolenza. Per questo mirabilmente la ricolmò, più di tutti gli angeli e di tutti i santi, dell'abbondanza di tutti i doni celesti, presi dal tesoro della sua divinità. Così ella, sempre assolutamente libera da ogni macchia di peccato, tutta bella e perfetta, possiede una tale pienezza di innocenza e di santità, di cui, dopo Dio, non se ne può concepire una maggiore, e di cui, all'infuori di Dio, nessuna mente può riuscire a comprendere la profondità.

E certo era del tutto conveniente che una madre così venerabile risplen- 2801
desse sempre adorna dei fulgori della santità più perfetta, e, immune interamente dalla macchia del peccato originale, riportasse il più completo trionfo sull'antico serpente; poiché a essa Dio Padre aveva disposto di dare l'unigenito suo Figlio – generato dal suo seno, uguale a se stesso e amato come se stesso – in modo tale che egli fosse, per natura, Figlio unico e comune di Dio Padre e della Vergine; poiché lo stesso Figlio aveva stabilito di renderla sua madre in modo sostanziale; poiché lo Spirito Santo aveva voluto e fatto sì che da lei fosse concepito e nascesse colui, dal quale egli stesso procede.

L'omogeneità dello sviluppo dogmatico

Infatti la chiesa di Cristo, custode e vindice delle dottrine a lei affidate, 2802
non le ha mai alterate, né con aggiunte né con diminuzioni; ma tratta con tutti gli accorgimenti e la sapienza quelle che l'antichità ha delineato e i Padri hanno seminato; e cerca di limare e di affinare quelle antiche dottrine della divina rivelazione, in modo che ricevano chiarezza, luce e precisione. Così, mentre conservano la loro pienezza, la loro integrità e il loro carattere, si sviluppano soltanto secondo la loro propria natura, ossia nello stesso pensiero, nello stesso senso.[1]

Definizione dell'immacolato concepimento di Maria

... A onore della santa e indivisibile Trinità, a decoro e ornamento della 2803
vergine Madre di Dio, a esaltazione della fede cattolica, e a incremento della

augmentum,
auctoritate Domini nostri Iesu Christi, beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra
declaramus, pronuntiamus et definimus,
doctrinam,
quae tenet, beatissimam Virginem Mariam in primo instanti suae conceptionis fuisse singulari omnipotentis Dei gratia et privilegio, intuitu meritorum Christi Iesu Salvatoris humani generis, ab omni originalis culpae labe praeservatam immunem,
esse a Deo revelatam atque idcirco ab omnibus fidelibus firmiter constanterque credendam.

2804 Quapropter si qui secus ac a Nobis definitum est, quod Deus avertat, praesumpserint corde sentire, ii noverint ac porro sciant, se proprio iudicio condemnatos, naufragium circa fidem passos esse et ab unitate Ecclesiae defecisse, ac praeterea facto ipso suo semet poenis a iure statutis subiicere, si, quod corde sentiunt, verbo aut scripto vel alio quovis externo modo significare ausi fuerint.

2811-2814: Decr. S. Cgr. Indicis, 11 (15) Iun. 1855

Augustin Bonnetty sosteneva un tradizionalismo moderato: le forze naturali dell'intelligenza umana sarebbero inabili a riconoscere «Dio e i suoi attributi, l'uomo, la sua origine, il suo fine, i suoi doveri, le regole della società civile e della società domestica» («Dieu et ses attributs, l'homme, son origine, sa fin, ses devoirs, les règles de la société civile et de la société domestique») (Bonnetty, in *Annales de Philosophie chrétienne*, se- ▷

Theses contra traditionalismum Augustini Bonnetty

2811 1. «Etsi fides sit supra rationem, nulla tamen vera dissensio, nullum dissidium inter ipsas inveniri umquam potest, cum ambae ab uno eodemque immutabili veritatis fonte, Deo optimo maximo, oriantur atque ita sibi mutuam opem ferant» [*2776; cf. *3019*].

2812 2. Ratiocinatio Dei exsistentiam, animae spiritualitatem, hominis libertatem cum certitudine probare potest. Fides posterior est revelatione, proindeque ad probandam Dei exsistentiam contra atheum, ad probandam animae rationalis spiritualitatem ac libertatem contra naturalismi ac fatalismi sectatorem allegari convenienter nequit [*cf. *2751 2754*].

2813 3. Rationis usus fidem praecedit et ad eam hominem ope revelationis et gratiae conducit [*cf. *2755*].

2814 4. Methodus, qua usi sunt divus Thomas, divus Bonaventura et alii post ipsos scholastici, non ad rationalismum ducit, neque causa fuit, cur apud scholas hodiernas philosophia in naturalismum et pantheismum impingeret. Proinde non licet in crimen doctoribus et magistris illis vertere, quod methodum hanc, praesertim approbante vel saltem tacente Ecclesia, usurpaverint.

religione cristiana,
con l'autorità di nostro Signore Gesù Cristo, dei beati apostoli Pietro e Paolo e Nostra,
dichiariamo, pronunziamo e definiamo:
la dottrina,
che sostiene che la beatissima Vergine Maria nel primo istante della sua concezione, per singolare grazia e privilegio di Dio onnipotente, in vista dei meriti di Gesù Cristo, salvatore del genere umano, è stata preservata immune da ogni macchia di peccato originale,
è stata rivelata da Dio e perciò si deve credere fermamente e inviolabilmente da tutti i fedeli.

Quindi, se qualcuno (che Dio non voglia!) deliberatamente presumerà di 2804
pensare diversamente da quanto è stato da Noi definito, conosca e sappia di essere condannato dal suo proprio giudizio, di aver fatto naufragio nella fede, di essersi separato dall'unità della chiesa, e di essere inoltre incorso da sé automaticamente nelle pene stabilite dalle leggi contro colui che osa manifestare oralmente o per iscritto, o in qualsiasi altro modo esterno, gli errori che pensa nel suo cuore.

2811-2814: Decreto della S. Congregazione dell'Indice, 11 (15) giugno 1855

rie IV, vol. 8 [1853] 374). Egli fu denunziato a Roma da numerosi vescovi della Francia e dovette sottoscrivere le tesi preparate dalla S. Congregazione dell'Indice (12 luglio 1855); le tesi 1-3 sono prese da documenti anteriori (Pio IX, *Qui pluribus* [*2775-2786]; Bautain [*2751-2756; 2765-2769]). Pio IX confermò il decreto il 15 giugno 1855. – *Ed.*: ASS 3(1867; [5]1878) 224 / B. Gaudeau, *Libellus fidei* (Parigi 1898) 138s (nn. 552-555).

Tesi contro il tradizionalismo di Augustin Bonnetty

1. «Sebbene la fede sia superiore alla ragione, tuttavia non si può mai ri- 2811
scontrare tra esse nessun dissenso e nessun disaccordo, poiché tutte e due provengono dall'unica e medesima fonte immutabile della verità, Dio ottimo massimo, e così si danno reciproco aiuto» [*2776; cf. *3019*].

2. Il ragionamento può provare con certezza l'esistenza di Dio, la spiri- 2812
tualità dell'anima, la libertà dell'uomo. La fede è successiva alla rivelazione, e quindi non può essere addotta convenientemente per provare l'esistenza di Dio a un ateo, per provare la spiritualità e la libertà dell'anima razionale a un seguace del naturalismo e del fatalismo [*cf. *2751 2754*].

3. L'uso della ragione precede la fede e a questa conduce l'uomo con 2813
l'aiuto della rivelazione e della grazia [*cf. *2755*].

4. Il metodo che hanno usato san Tommaso, san Bonaventura e altri sco- 2814
lastici dopo di loro, non conduce al razionalismo, e neppure è stato la causa per cui la filosofia, nelle scuole di oggi, è precipitata nel naturalismo e nel panteismo. Perciò non è lecito imputare come un delitto a quei dottori e maestri il fatto di aver usato quel metodo, tanto più che la chiesa è stata consenziente o quanto meno ha taciuto.

2817-2820: Instructio S. Officii ad Vic. Ap. Siam., 4 Iul. 1855

De privilegio Paulino

2817 ... Vetitum omnino est christianam nubere pagano; quod si, praevia dispensatione disparitatis cultus a S. Sede obtenta, quandoque eiusmodi matrimonium fieri contingat, notum est illud indissolubile futurum quoad vinculum, et solum aliquando quoad torum posse dissolvi. ... Numquam proinde, vivente viro illo infidele, licet concubinario, poterit christiana mulier secundas inire nuptias.

2818 Si vero agatur de uxore pagana alicuius pagani concubinarii, quae convertitur, tunc facta interpellatione (ut supra), si renuat converti aut cohabitare absque iniuria Creatoris, ac proinde desinere a concubinatu (qui sine iniuria Creatoris certe haberi nequit), poterit uti privilegio in favorem fidei concesso.

2819 Generatim, si coniugis conversio praecesserit matrimonium cum infideli, praevia dispensatione Apostolica initum, nullo modo illo frui potest privilegio in favorem fidei concesso; si vero matrimonium praecesserit conversionem, tunc pars conversa poterit uti eo privilegio, servatis servandis, prout dictum est.

2820 Animadvertendum est etiam, quoad impedimenta dirimentia, ignorantiam invincibilem aut bonam fidem haud sufficere, ut valide contrahatur matrimonium. Etsi quandoque (quod tamen raro credendum est in praxi) illa ignorantia et bona fides excusare valeat a peccato, tamen numquam efficere potest matrimonium validum, quod obice dirimente fuerit initum.

2823-2825: Litt. encycl. S. Officii ad episcopos, 4 Aug. 1856

De abusu magnetismi

2823 ... Nonnullae iam hac de re a Sancta Sede datae sunt responsiones ad peculiares casus, quibus reprobantur tamquam illicita illa experimenta, quae ad finem non naturalem, non honestum, non debitis mediis assequendum ordinantur; unde in similibus casibus decretum est feria IV, 21 Aprilis 1841: «Usum magnetismi, prout exponitur, non licere». Similiter quosdam libros eiusmodi errores pervicaciter disseminantes prohibendos censuit S. Congregatio.

2817-2820: Istruzione del S. Uffizio al Vicario apostolico del Siam, 4 luglio 1855

È una risposta a domande poste dal Vicario apostolico del Siam.
Ed.: CollPF² 1, 594, n. 1114 / CdICF 4, 205s (n. 931).

Privilegio paolino

... È del tutto proibito che una cristiana sposi un pagano; se poi, dopo che si è ottenuta dalla Santa Sede la dispensa per la disparità di culto, talvolta accade che un simile matrimonio si compia, è noto che questo, per quanto riguarda il vincolo, sarà indissolubile, e che solo talvolta per quanto riguarda il letto può essere sciolto. ... La moglie cristiana dunque, mentre è in vita l'infedele, anche se concubino, non potrà mai intraprendere nuove nozze. 2817

Se invece si tratta di una moglie pagana di un pagano concubino, che si converte, allora dopo aver fatto la richiesta (come sopra), se questi rifiuta di convertirsi o di vivere insieme senza ingiuria del Creatore, e quindi di porre fine al concubinato (che non può certamente esserci senza ingiuria del Creatore), si potrà far uso del privilegio concesso in favore della fede. 2818

In generale, se la conversione del coniuge ha preceduto il matrimonio con un infedele, posto in essere in base a una precedente dispensa apostolica, in nessun modo si può usufruire di quel privilegio concesso in favore della fede; se invece il matrimonio ha preceduto la conversione, allora la parte che si è convertita potrà usare di quel privilegio, come è stato detto. 2819

Bisogna anche considerare, per quanto riguarda gli impedimenti dirimenti, che l'ignoranza invincibile o la buona fede non sono sufficienti per contrarre un matrimonio valido. Anche se talvolta (cosa che tuttavia raramente si deve credere nella prassi) quell'ignoranza e buona fede valgono per scusare dal peccato, tuttavia non possono mai rendere valido un matrimonio che è stato posto in essere con un impedimento dirimente. 2820

2823-2825: Enciclica (lettera circolare) del S. Uffizio ai vescovi, 4 agosto 1856

Simile è la risposta del S. Uffizio del 26 luglio 1899 sull'ipnotismo: ASS 32(1899/1900) 189s. – *Ed.*: ASS 1(1865/66; ⁵1872) 177s / CollLac 6, 103ab / CollPF² 1, 604, n. 1128.

Abuso del magnetismo

... Su questo argomento sono già state date dalla Santa Sede, per dei casi particolari, alcune risposte, con le quali vengono riprovati come illeciti quegli esperimenti che sono disposti per un fine non naturale, non conforme alla morale, da raggiungere non con i mezzi dovuti; per cui, in casi simili, è stato decretato il mercoledì 21 aprile 1841: «L'uso del magnetismo, come viene esposto, non è lecito». Similmente, la Sacra Congregazione ha stabilito che siano proibiti alcuni libri che divulgano con pervicacia simili errori. 2823

2824 Verum quia praeter particulares casus de usu magnetismi generatim agendum erat, hinc per modum regulae sic statutum fuit feria IV, 28 Iulii 1847: «Remoto omni errore, sortilegio, explicita aut implicita daemonis invocatione, usus magnetismi, nempe merus actus adhibendi media physica aliunde licita, non est moraliter vetitus, dummodo non tendat ad finem illicitum, aut quomodolibet pravum. Applicatio autem principiorum et mediorum pure physicorum ad res et effectus vere supernaturales, ut physice explicentur, non est nisi deceptio omnino illicita et haereticalis».

2825 Quamquam generali hoc decreto satis explicetur licitudo aut illicitudo in usu aut abusu magnetismi, tamen adeo crevit hominum malitia, ut, neglecto licito studio scientiae, potius curiosa sectantes magna cum animarum iactura ipsiusque civilis societatis detrimento ariolandi divinandive principium quoddam se nactos glorientur. Hinc somnambulismi et clarae intuitionis, uti vocant, praestigiis mulierculae illae, gesticulationibus non semper verecundis abreptae, se invisibilia quaeque conspicere effutiunt, ac de ipsa religione sermones instituere animas mortuorum evocare, responsa accipere, ignota ac longinqua detegere aliaque id genus superstitiosa exercere ausu temerario praesumunt, magnum quaestum sibi ac dominis suis divinando certo consecuturae. In hisce omnibus quacumque demum utantur arte vel illusione, cum ordinentur media physica ad effectus non naturales, reperitur deceptio omnino illicita et haereticalis et scandalum contra honestatem morum.

2828-2831: Brevi *Eximiam tuam* ad archiep. Coloniens., 15 Iun. 1857

La S. Congregazione dell'Indice decise l'8 genn. 1857 di proibire nuove opere di Anton Günther. Günther in una lettera a Pio IX, datata il 10 febbr., «si sottomise con nobiltà, religione e lodevolezza» («ingenue, religiose ac laudabiliter se subiecit»), come nota il decreto che fu emanato unicamente dopo l'atto di sottomissione il 20 febbr. 1857. Gün- ▷

Errores Antonii Günther

2828 ... Etenim non sine dolore apprime noscimus, in iisdem operibus erroneum ac perniciosissimum et ab hac Apostolica Sede saepe damnatum rationalismi systema ampliter dominari; itemque noscimus, in iisdem libris ea inter alia non pauca legi, quae a catholica fide sinceraque explicatione de unitate divinae substantiae in tribus distinctis sempiternisque Personis non minimum aberrant.

In compertis pariter habemus, neque meliora neque accuratiora esse, quae traduntur de sacramento Verbi incarnati deque unitate divinae Verbi personae in duabus naturis divina et humana.

Noscimus, iisdem libris laedi catholicam sententiam ac doctrinam de ho-

Tuttavia, poiché al di là dei casi particolari, bisognava trattare in modo generale dell'uso del magnetismo, mercoledì 19 luglio 1847 è stato così d'ora in poi stabilito come norma: «Una volta escluso ogni errore, sortilegio, esplicita o implicita invocazione del demonio, l'uso del magnetismo, cioè il semplice atto di usare mezzi naturali altrimenti leciti, non è moralmente proibito, salvo che non tenda a un fine illecito, o in qualche modo malvagio. L'applicazione invece di principi e di mezzi semplicemente naturali a cose ed effetti veramente soprannaturali perché siano spiegati naturalmente, altro non è che un inganno totalmente illecito ed ereticale». 2824

Anche se con questo decreto generale è sufficientemente chiarito ciò che è lecito o illecito nell'uso o nell'abuso del magnetismo, si è tuttavia talmente accresciuta la malizia degli uomini, che, lasciato da parte il lecito amore della scienza, cercando piuttosto di conseguire cose curiose, con grande rovina delle anime e danno della stessa società civile, si gloriano di aver conseguito un qualche principio di predizione o previsione. Da ciò, con le imposture del sonnambulismo e della chiaroveggenza, come dicono, quelle donnicciole, rapite in gesticolazioni non sempre vereconde, cianciano di scorgere qualsiasi cosa invisibile, e di intraprendere discorsi sulla religione stessa, di evocare le anime dei morti, di ricevere risposte, di scoprire cose ignote e lontane, e presumono con audacia temeraria di praticare altre cose superstiziose di tal genere, per conseguire con certezza un grande guadagno per sé e per i loro padroni mediante la divinazione. In tutte queste cose, qualunque artificio o illusione alla fine usino, dato che vengono disposti mezzi naturali per effetti non naturali, si ritrova un inganno del tutto illecito ed ereticale e uno scandalo contro l'integrità dei costumi. 2825

2828-2831: Breve *Eximiam tuam* all'arcivescovo di Köln, 15 giugno 1857

ther non pubblicò altre opere. Giacché gli errori di Günther in questo decreto erano stati respinti solo in generale, i suoi seguaci continuavano a sostenerne alcuni asserti. Pio IX in questo breve, diretto al card Johannes von Geissel, elenca i singoli errori di Günther. – *Ed.*: ASS 8(1874/75) 446s / ASyll 166s / Pio IX, *Acta* 1/II, 587s / ACColon 241.

Errori di Anton Günther

... Non senza dolore infatti, riconosciamo innanzi tutto che nelle medesime opere domina ampiamente l'erroneo e pericolosissimo sistema del razionalismo, spesso condannato da questa sede apostolica; come pure riconosciamo che negli stessi libri, fra le altre, non poche cose si leggono che di molto si allontanano dalla fede cattolica e dalla sana spiegazione dell'unità della sostanza divina in tre distinte e sempiterne Persone. 2828

Ugualmente riteniamo per certo che non sono né migliori né più esatte quelle cose che vengono esposte riguardo al mistero del Verbo incarnato e riguardo all'unità della divina persona del Verbo in due nature, divina e umana.

Riconosciamo che con gli stessi libri viene ferita la sentenza e la dottrina

mine, qui corpore et anima ita absolvatur, ut anima eaque rationalis sit vera per se atque immediata corporis forma.

Neque ignoramus, ea iisdem libris doceri et statui, quae catholicae doctrinae de suprema Dei libertate a quavis necessitate soluta in rebus procreandis plane adversantur.

2829 Atque illud etiam vel maxime improbandum ac damnandum, quod Guentherianis libris humanae rationi et philosophiae, quae in religionis rebus non dominari, sed ancillari omnino debent, magisterii ius temere attribuatur, ac propterea omnia perturbentur, quae firmissima manere debent tum de distinctione inter scientiam et fidem, tum de perenni fidei immutabilitate, quae una semper atque eadem est, dum philosophia humanaeque disciplinae neque semper sibi constant neque sunt a multiplici errorum varietate immunes.

2830 Accedit, nec ea sanctos Patres reverentia haberi, quam conciliorum canones praescribunt quamque splendidissima Ecclesiae lumina omnino promerentur, nec ab iis in catholicas scholas dicteriis abstineri, quae recolendae memoriae Pius VI decessor Noster solemniter damnavit [*2679].

2831 Neque silentio praeteribimus, in Guentherianis libris vel maxime violari sanam loquendi formam, ac si liceret verborum Apostoli Pauli oblivisci [*2Tm 1,13*] aut horum, quae gravissime monuit Augustinus: «Nobis ad certam regulam loqui fas est, ne verborum licentia etiam de rebus, quae his significantur, impiam gignat opinionem».[1]

2833: Litt. Ap. *Dolore haud mediocri* ad episc. Vratislaviensem, 30 Apr. 1860

De anima rationali qua principio vitali hominis

2833 Notatum ... est, Baltzerum ..., cum omnem controversiam ad hoc revocasset, sitne corpori vitae principium proprium, ab anima rationali re ipsa discretum, eo temeritatis progressum esse, ut oppositam sententiam et appellaret haereticam et pro tali habendam esse multis verbis argueret.

Quod quidem non possumus non vehementer improbare, considerantes hanc sententiam, quae unum in homine ponit vitae principium, animam scilicet rationalem, a qua corpus quoque et motum et vitam omnem et sensum accipiat, in Dei Ecclesia esse communissimam atque Doctoribus plerisque, et probatissimis quidem maxime, cum Ecclesiae dogmate ita videri coniunctam, ut huius sit legitima solaque vera interpretatio, nec proinde sine errore in fide possit negari.

*2831 [1] Agostino, *De civitate Dei*, X, 23 (B. Dombart - A. Kalb: CpChL 47 [1955], 297_{23-25} / CSEL 40/I, 485_{1-3} / PL 41, 300).

cattolica riguardo all' uomo, che è così composto di anima e di corpo che l'anima, e questa razionale, è di per sé la vera e immediata forma del corpo.

E neppure ignoriamo che con i medesimi libri sono insegnate e proposte cose che sono completamente contrarie alla dottrina cattolica riguardo alla suprema libertà di Dio sciolta da qualsiasi necessità nella creazione delle cose.

E anche questo deve essere particolarmente riprovato e condannato, che cioè nei libri di Günther il diritto di magistero viene attribuito temerariamente alla ragione umana e alla filosofia, che invece nelle cose religiose non debbono dominare ma totalmente servire, e per questo sono stravolte tutte quelle cose che debbono rimanere fermissime, sia riguardo alla distinzione fra la scienza e la fede, sia riguardo alla perenne immutabilità della fede, che è sempre una e la medesima, mentre la filosofia e le discipline umane non sempre si accordano e neppure sono immuni da una molteplice varietà di errori. 2829

Si aggiunge, che né i santi padri sono trattati con quella riverenza che i canoni dei concili prescrivono e che senza dubbio le splendidissime luci della chiesa meriterebbero, né si rinuncia a quei sarcasmi contro le scuole cattoliche che Pio VI, Nostro predecessore di venerata memoria, ha solennemente condannato [*2679]. 2830

E neppure passeremo sotto silenzio il fatto che nei libri di Günther viene profondamente violata la corretta forma del parlare, come se fosse lecito dimenticarsi delle parole dell'apostolo Paolo [*2Tm 1,13*] o di quelle che energicamente fa ricordare Agostino: «È per noi norma sacra il parlare secondo una regola determinata, affinché per l'arbitrio delle parole non nasca un'empia opinione anche riguardo alle cose che con queste vengono significate».[1] 2831

2833: Lettera apostolica *Dolore haud mediocri* al vescovo di Breslau (= **Wroclaw, Polonia), 30 aprile 1860**

La lettera respinge l'opera scritta (ma mai pubblicata) da Johann Baltzer *Promemoria de dualismo anthropologico*, che ripete gli asserti di Günther. – *Ed.*: ASS 8(1874) 444 / ASyll 179.

L'anima razionale in quanto principio vitale dell'uomo

È stato ... mostrato che Baltzer ..., dal momento che ha ricondotto tutta la controversia a questo, se cioè c'è nel corpo un principio di vita proprio, distinto in se stesso dall'anima razionale, si è spinto a tal punto di temerità, da dichiarare eretica l'opinione opposta e da dimostrare con molte parole che come tale deve essere considerata. 2833

Questo però non possiamo non rimproverarlo fortemente, considerando che questa opinione, che pone nell'uomo un unico principio di vita, e cioè l'anima razionale, da cui anche il corpo riceve il movimento, ogni vita e il sentire, nella chiesa è comunissima e che dalla maggior parte dei dottori, e soprattutto da quelli più approvati, è considerata talmente congiunta con il dogma della chiesa da essere di questo la legittima e sola vera interpretazione, e quindi da non poter essere negata senza errore nella fede.

2835-2839: Instr. S. Officii ad Vic. Ap. Tche-Kiang., 1 (3) Aug. 1860

De dispositione in subiecto baptismi requisita

2835 *Expos.*: [*Missionarius, consulere volens tam reverentiae sacramenti quam saluti aeternae infirmi iam morituri, confert*] baptismum sub hac condicione: «si tu es vere dispositus», expresse intendens se non baptizare sepositis bonis dispositionibus.

Qu.: Utrum talis modus conferendi baptismum licitus sit vel non?

2836 *Resp.*: Explorata res est, tres in adulto requiri dispositiones ad baptismum rite suscipiendum: fidem nempe, paenitentiam et intentionem illum percipiendi. Fides profecto necessaria est qua adultus debet esse sufficienter instructus, iuxta propriae intelligentiae mensuram, de mysteriis christianae religionis, et ea firmiter credere; et necessaria item est paenitentia, qua debet peccata sua dolere et actum elicere vel contritionis vel attritionis; ac tertio necessario requiritur intentio seu voluntas suscipiendi hoc sacramentum, eaque deficiente non imprimitur in adulto baptismatis character.

2837 At enim vero fides et paenitentia in adulto requiruntur, ut licite sacramentum suscipiat et fructum sacramenti consequatur; intentio vero necessaria est ad illud valide consequendum, adeo ut qui baptizatur adultus sine fide ac paenitentia illicite quidem, at valide baptizatur, et contra, qui baptizatur absque voluntate sacramentum suscipiendi nec licite nec valide baptizatur.

2838 Hisce praemissis facile erit dignoscere, missionarium in proposito casu non bene se gessisse, quando baptismum administrans adulto moribundo, eodem calculo habuit dispositiones requisitas ad baptismum licite administrandum et eas quae ad illum valide percipiendum necessario requiruntur. In dubio enim, utrum adultus morti proximus sufficienter instructus sit de fidei mysteriis et ea sufficienter crediderit, atque in dubio, utrum ipsum anteactae vitae sincere paeniteat, cum mortis necessitas urgeat, sacramentum absolute administrare ei debet absque ulla condicione. In dubio vero, utrum ipse vere intendat baptismum suscipere, si praevio diligenti examine de hac intentione adhuc dubitetur, baptismus conferri debet sub condicione: dummodo sit capax baptismi. ...

2839 Praeterea nec bene se gessit missionarius, quando baptismum conferens sub condicione, intendit se non baptizare sepositis bonis dispositionibus in suscipiente baptismum: nam in casu missionarius debet tantum intendere se baptizare quatenus suscipiens sit capax baptismi, id est illum sincere percipere velit.

2835-2839: Istruzione del S. Uffizio al Vicario apostolico di Che-Kiang, 1° (3) agosto 1860

Ed.: CollPF² 1, 655, n. 1198.

Disposizione richiesta nel soggetto da battezzare

Esposizione: [*Un missionario che vuole darsi pensiero sia del rispetto del sacramento sia della salvezza eterna di un malato che è già in punto di morte, amministra*] il battesimo con questa condizione: «se tu sei veramente disposto», intendendo espressamente di non battezzare in assenza delle buone disposizioni. 2835

Domanda: Tale modo di amministrare il battesimo è lecito oppure no?

Risposta: È cosa certa, che in un adulto si richiedono tre cose per ricevere il battesimo nel modo dovuto: la fede, il pentimento e l'intenzione di riceverlo. È necessaria senza dubbio la fede, nella quale un adulto deve essere sufficientemente istruito, secondo la misura della sua intelligenza, riguardo ai misteri della religione cristiana, e questi li deve credere fermamente; ed è pure necessario il pentimento, con il quale deve dolersi dei suoi peccati e produrre un atto di contrizione o di attrizione; in terzo luogo si richiede necessariamente l'intenzione o la volontà di ricevere questo sacramento, in assenza della quale il carattere del battesimo non viene impresso nell'adulto. 2836

La fede e il pentimento infatti sono in realtà richiesti nell'adulto affinché riceva il sacramento lecitamente e consegua il frutto del sacramento; l'intenzione invece è necessaria per conseguirlo validamente, così che l'adulto che viene battezzato senza la fede e il pentimento è sì battezzato illecitamente, ma validamente, mentre al contrario chi è battezzato senza la volontà di ricevere il sacramento, non è battezzato né lecitamente, né validamente. 2837

Premesse queste cose, sarà facile riconoscere che il missionario nel caso proposto non si è comportato bene quando, amministrando il battesimo a un adulto moribondo, ha ritenuto dello stesso valore le disposizioni richieste per la lecita amministrazione di un battesimo e quelle che necessariamente si richiedono per poterlo ricevere in modo valido. Infatti, nel dubbio se un adulto prossimo alla morte sia sufficientemente istruito riguardo ai misteri della fede e li creda in modo sufficiente, e nel dubbio se lo stesso sia sinceramente pentito della vita trascorsa, mentre incalza l'urgenza della morte, gli deve assolutamente amministrare il sacramento, senza nessuna condizione. Nel dubbio invece, se lo stesso intenda davvero ricevere il battesimo, nel caso che, sul fondamento di un diligente esame precedente, ancora si dubiti di questa intenzione, il battesimo deve essere amministrato sotto condizione: purché sia idoneo al battesimo. ... 2838

Inoltre il missionario non si è neppure comportato bene quando, amministrando il battesimo sotto condizione, intese di non battezzare in assenza delle buone disposizioni in colui che riceveva il battesimo: infatti, nel caso, il missionario deve soltanto intendere di battezzare in quanto colui che lo riceve sia idoneo al battesimo, cioè lo voglia sinceramente ricevere. 2839

2841-2847: Decr. S. Officii, 18 Sept. 1861

Il decreto non nomina l'autore delle proposizioni sospette di panteismo e ontologismo. Ne offre un indizio il decreto del S. Uffizio del 2 marzo 1866, in cui vengono condannate le concezioni tradizionaliste, ma anche vicine all'ontologismo e al traducianismo, del professore di Lovanio Gerhard Casimir Ubaghs (ASS 3[1867/68] 215-217); qui a p. 216 si legge: «[*I cardinali*] dovettero riconoscere che in quei libri [*cioè la "Theodicea", talora anche la "Logica" del suddetto Ubaghs*] si insegnano dottrine molto simili ad alcune delle sette proposizioni, sulle quali ... la Congregazione del S. Uffizio il 18 sett. 1861 ha dato il giu- ▷

Errores Ontologistarum

Qu.: Utrum sequentes propositiones tuto tradi possint:

2841 1. Immediata Dei cognitio, habitualis saltem, intellectui humano essentialis est, ita ut sine ea nihil cognoscere possit: siquidem est ipsum lumen intellectuale.

2842 2. Esse illud, quod in omnibus et sine quo nihil intelligimus, est esse divinum.

2843 3. Universalia a parte rei considerata a Deo realiter non distinguuntur.

2844 4. Congenita Dei tamquam entis simpliciter notitia omnem aliam cognitionem eminenti modo involvit, ita ut per eam omne ens, sub quocumque respectu cognoscibile est, implicite cognitum habeamus.

2845 5. Omnes aliae ideae non sunt nisi modificationes ideae, qua Deus tamquam ens simpliciter intelligitur.

2846 6. Res creatae sunt in Deo tamquam pars in toto, non quidem in toto formali, sed in toto infinito, simplicissimo, quod suas quasi partes absque ulla sui divisione et diminutione extra se ponit.

2847 7. Creatio sic explicari potest: Deus ipso actu speciali, quo se intelligit et vult tamquam distinctum a determinata creatura, homine v. g., creaturam producit.

Censura S. Officii: Negative.

2850-2861: Ep. *Gravissimas inter* ad archiep. Monaco-Frisingensem, 11 Dec. 1862

Diverse dottrine di Jakob Frohschammer (1821-1893), professore all'università di Monaco, furono respinte dalla S. Congregazione dell'Indice e dal papa stesso nella lettera qui riportata. Pio IX si riferisce a *Einleitung in die Philosophie und Grundriss der Metaphysik* (1858): *Über die Freiheit der Wissenschaft* (1861), *Athenaeum* (rivista filosofica, vol. 1-3 ▷

Errores Iacobi Frohschammer de scientiae libertate

2850 [*S. Congregatio Indicis iudicavit, auctorem*] a catholica veritate aberrare. Atque id ex duplici praesertim parte, et primo quidem quod auctor tales humanae rationi tribuat vires, quae rationi ipsi minime competunt, secundo vero, quod eam omnia opinandi et quidquid semper audendi libertatem eidem

2841-2847: Decreto del S. Uffizio, 18 sett. 1861

dizio che non possono venire insegnate senza pericolo» («[*Cardinales*] perspicere debuerunt, tradi in illis libris [scl. *Theodicea*, interdum et *Logica* dicti Ubaghs] doctrinas plane similes aliquot ex septem propositionibus, quas ... S. Officii Congregatio die 18 Sept. a. 1861 haud tuto tradi posse iudicavit»). In considerazione di questo decreto Flavien-Abel-Antoine Hugonin, prima di venir nominato vescovo di Bayeux, dovette ritrattare concezioni simili che egli aveva esposto nella sua *Ontologie ou Étude des lois de la pensée* (2 voll., Parigi 1856/57). – *Ed.*: ASS 3(1867/68; [5]1878) 204s.

Errori degli ontologisti

Domanda: Si possono insegnare con sicurezza le seguenti proposizioni?

1. La conoscenza immediata di Dio, almeno abituale, è essenziale per l'intelletto umano, al punto che senza di essa non si può conoscere nulla: appunto perché essa è lo stesso lume intellettuale. 2841

2. L'essere che noi in tutte le cose ⟨conosciamo⟩ e senza il quale non conosciamo nulla, è l'essere divino. 2842

3. Gli universali, considerati dal punto di vista della cosa in sé, non si distinguono realmente da Dio. 2843

4. La conoscenza innata di Dio come dell'essere per eccellenza, include in modo eminente ogni altra conoscenza, al punto che per essa noi conosciamo implicitamente ogni altro essere, sotto qualunque aspetto esso è conoscibile. 2844

5. Tutte le altre idee non sono altro che modificazioni dell'idea con cui Dio è percepito come l'essere per eccellenza. 2845

6. Le cose create sono in Dio come la parte nel tutto, e non precisamente nel tutto formale, ma nel tutto infinito, semplicissimo, che pone al di fuori di sé in certo qual modo le sue parti senza nessuna sua divisione e diminuzione. 2846

7. La creazione si può spiegare così: Dio, con lo stesso atto particolare, nel quale si comprende e vuole come distinto da una determinata creatura, come per esempio l'uomo, produce la creatura. 2847

Giudizio del Sant'Uffizio: No.

2850-2861: Lettera *Gravissimas inter* all'arcivescovo di München-Freising, 11 dic. 1862

dell'a. 1858-1862, edita a Monaco). Frohschammer ricusò di sottomettersi. Il suo arcivescovo pubblicò questa lettera e lo sospese dal suo ufficio (marzo 1863). – *Ed.*: ASS 8(1874) 430-434 / ASyll 220-224 / Pio IX, *Acta*, 1/III, 549-555 / Katholik 43/I (1863) 386-391.

Errori di Jakob Frohschammer sulla libertà della scienza

[*La Sacra Congregazione dell'Indice ha giudicato che l'autore*] si è allontanato dalla verità cattolica. E questo soprattutto per un duplice motivo: primo, perché l'autore attribuisce alla ragione umana tali proprietà che non competono affatto alla stessa ragione; secondo, perché alla stessa ragione concede 2850

rationi concedat, ut ipsius Ecclesiae iura, officium et auctoritas de medio omnino tollantur.

2851 Namque auctor in primis edocet, philosophiam, si recta eius habeatur notio, posse non solum percipere et intelligere ea christiana dogmata, quae naturalis ratio cum fide habet communia (tamquam commune scilicet perceptionis obiectum), verum etiam ea, quae christianam religionem fidemque maxime et proprie efficiunt, ipsumque scilicet supernaturalem hominis finem et ea omnia, quae ad ipsum spectant, atque sacratissimum Dominicae Incarnationis mysterium ad humanae rationis et philosophiae provinciam pertinere, rationemque, dato hoc obiecto, suis propriis principiis scienter ad ea posse pervenire.

Etsi vero aliquam inter haec et illa dogmata distinctionem auctor inducat, et haec ultima minore iure rationi attribuat, tamen clare aperteque docet, etiam haec contineri inter illa, quae veram propriamque scientiae seu philosophiae materiam constituunt.

2852 Quocirca ex eiusdem auctoris sententia concludi omnino possit ac debeat, rationem in abditissimis etiam divinae sapientiae ac bonitatis, immo etiam et liberae eius voluntatis mysteriis, licet posito revelationis obiecto, posse ex se ipsa, non iam ex divinae auctoritatis principio, sed ex naturalibus suis principiis et viribus ad scientiam seu certitudinem pervenire. Quae auctoris doctrina quam falsa sit et erronea, nemo est, qui ... non illico videat ...

2853 Namque si isti philosophiae cultores vera ac sola rationis et philosophicae disciplinae tuerentur principia et iura, debitis certe laudibus essent prosequendi. Siquidem vera ac sana philosophia nobilissimum suum locum habet, cum eiusdem philosophiae sit, veritatem diligenter inquirere humanamque rationem, licet primi hominis culpa obtenebratam, nullo tamen modo exstinctam, recte ac sedulo excolere, illustrare, eiusque cognitionis obiectum ac permultas veritates percipere, bene intelligere, promovere, earumque plurimas, uti Dei exsistentiam, naturam, attributa, quae etiam fides credenda proponit, per argumenta ex suis principiis petita demonstrare, vindicare, defendere, atque hoc modo viam munire ad haec dogmata fide rectius tenenda et ad illa etiam reconditiora dogmata, quae sola fide percipi primum possunt, ut illa aliquo modo a ratione intelligantur. Haec quidem agere atque in his versari debet severa et pulcherrima verae philosophiae scientia. ...

2854 At vero in hoc gravissimo sane negotio tolerare numquam possumus, ut omnia temere permisceantur, utque ratio illas etiam res, quae ad fidem pertinent, occupet atque perturbet, cum certissimi omnibusque notissimi sint fines, ultra quos ratio numquam suo iure est progressa vel progredi potest. Atque ad huiusmodi dogmata ea omnia maxime et apertissime spectant, quae supernaturalem hominis elevationem ac supernaturale eius cum Deo commercium respiciunt atque ad hunc finem revelata noscuntur. Et sane cum haec dogmata sint supra naturam, idcirco naturali ratione ac naturalibus principiis attingi

la libertà di discutere su tutto e di osare sempre qualsiasi cosa, al punto che sono tolti completamente di mezzo i diritti, la funzione e l'autorità della chiesa.

L'autore infatti in primo luogo insegna che la filosofia, se se ne possiede una esatta nozione, non solo può percepire e comprendere quei dogmi cristiani che la ragione naturale ha in comune con la fede (cioè come oggetto comune della percezione), ma anche quelli che formano essenzialmente e propriamente la religione e la fede cristiana, e cioè lo stesso fine soprannaturale dell'uomo e tutte quelle cose che a questo si riferiscono; e che anche il sacrosanto mistero dell'incarnazione del Signore rientra nell'ambito della ragione umana e della filosofia, e che la ragione, una volta posto questo oggetto, può pervenirvi consapevolmente con i suoi propri principi. 2851

Anche se poi l'autore introduce una qualche distinzione fra questi e quei dogmi, e attribuisce questi ultimi alla ragione con minore diritto, tuttavia insegna chiaramente e apertamente che anche questi sono compresi fra quelli che costituiscono la materia vera e propria della scienza e della filosofia.

Di conseguenza, dall'opinione del medesimo autore si può e si deve assolutamente concludere che la ragione, una volta posto l'oggetto della rivelazione, da se stessa, e non già sul fondamento della divina autorità, ma in base ai suoi naturali principi e alle sue forze, può conseguire la conoscenza scientifica, o certezza, anche nei più nascosti misteri della divina sapienza e bontà, perfino anzi della sua libera volontà. Non c'è nessuno che non veda subito ... quanto sia falsa ed erronea questa dottrina dell'autore ... 2852

In verità se questi cultori della filosofia custodissero i veri e soli principi e diritti della ragione e della disciplina filosofica, dovrebbero essere trattati certamente con doverose lodi. Appunto perché la vera e sana filosofia ha un suo ambito nobilissimo, dato che è compito della stessa filosofia ricercare diligentemente la verità, coltivare rettamente e accuratamente e mettere in luce l'umana ragione, anche se oscurata dalla colpa del primo uomo, e tuttavia in nessun modo estinta, e percepire, comprendere bene, promuovere l'oggetto della sua conoscenza e moltissime verità, e la maggior parte di queste, come l'essenza, la natura, gli attributi di Dio, che anche la fede propone perché siano credute, dimostrare, rivendicare, difendere, per mezzo di argomenti tratti dai suoi principi, e in questo modo aprire la via a questi dogmi che devono con la fede essere più rettamente tenuti per fermi, e anche a quei dogmi più oscuri, che solo dalla fede possono essere percepiti, affinché quelli in un certo qual modo siano intesi dalla ragione. Queste cose deve fare e in queste deve occuparsi la severa e bellissima scienza della vera filosofia. ... 2853

D'altra parte però, Noi non possiamo tollerare che, in questa questione senza dubbio gravissima, tutte le cose vengano arbitrariamente confuse, e che la ragione invada e porti confusione anche in quelle cose che appartengono alla fede, dato che a tutti sono certi e ben noti i confini, oltre i quali la ragione mai, per diritto proprio, si è inoltrata o ha potuto inoltrarsi. E a questi dogmi appartengono soprattutto e in modo chiarissimo tutti quelli che riguardano la soprannaturale elevazione dell'uomo e il suo soprannaturale rapporto con Dio, e che a tal fine sono riconosciuti come rivelati. E certamente, dato che questi dogmi sono al di sopra della natura, proprio per questo dalla ragione naturale e dai principi naturali non possono essere raggiunti. Mai dunque la 2854

non possunt. Numquam siquidem ratio suis naturalibus principiis ad huiusmodi dogmata scienter tractanda effici potest idonea.

Quod si haec isti temere asseverare audeant, sciant, se certe non a quorumlibet doctorum opinione, sed a communi et numquam immutata Ecclesiae doctrina recedere.

2855 Ex divinis enim Litteris et sanctorum Patrum traditione constat, Dei quidem exsistentiam multasque alias veritates ab iis etiam, qui fidem nondum susceperunt, naturali rationis lumine cognosci [*cf. Rm 1*], sed illa reconditiora dogmata Deum solum manifestasse, dum notum facere voluit «mysterium, quod absconditum fuit a saeculis et generationibus» [*Col 1,26*] ...

2856 ... Sancti Patres in Ecclesiae doctrina tradenda continenter distinguere curarunt rerum divinarum notionem, quae naturalis intelligentiae vi omnibus est communis, ab illarum rerum notitia, quae per Spiritum Sanctum fide suscipitur, et constanter docuerunt, per hanc ea nobis in Christo revelari mysteria, quae non solam humanam philosophiam, verum etiam angelicam naturalem intelligentiam transcendunt, quaeque etiamsi divina revelatione innotuerint et ipsa fide fuerint suscepta, tamen sacro adhuc ipsius fidei velo tecta et obscura caligine obvoluta permanent, quamdiu in hac mortali vita peregrinamur a Domino.

2857 Ex his omnibus patet, alienam omnino esse a catholicae Ecclesiae doctrina sententiam, qua idem Frohschammer asserere non dubitat, omnia indiscriminatim christianae religionis dogmata esse obiectum naturalis scientiae seu philosophiae, et humanam rationem historice tantum excultam, modo haec dogmata ipsi rationi tamquam obiectum proposita fuerint, posse ex suis naturalibus viribus et principio ad veram de omnibus etiam reconditioribus dogmatibus scientiam pervenire [*cf. *2909*].

2858 Nunc vero in memoratis eiusdem auctoris scriptis alia dominatur sententia, quae catholicae Ecclesiae doctrinae ac sensui plane adversatur. Etenim eam philosophiae tribuit libertatem, quae non scientiae libertas, sed omnino reprobanda et intoleranda philosophiae licentia sit appellanda. Quadam enim distinctione inter philosophum et philosophiam facta, tribuit philosopho ius et officium se submittendi auctoritati, quam veram ipse probaverit, sed utrumque philosophiae ita denegat, ut, nulla doctrinae revelatae ratione habita, asserat, ipsam numquam debere ac posse auctoritati se submittere.

2859 Quod esset tolerandum et forte admittendum, si haec dicerentur de iure tantum, quod habet philosophia, suis principiis seu methodo ac suis conclusionibus uti, sicut et aliae scientiae, ac si eius libertas consisteret in hoc suo iure utendo, ita ut nihil in se admitteret, quod non fuerit ab ipsa suis condicionibus acquisitum aut fuerit ipsi alienum.

Sed haec iusta philosophiae libertas suos limites noscere et experiri debet. Numquam enim non solum philosopho, verum etiam philosophiae licebit aut aliquid contrarium dicere iis, quae divina revelatio et Ecclesia docet, aut aliquid ex eisdem in dubium vocare propterea, quod non intelligit, aut iudi-

ragione naturale con i suoi naturali principi può diventare idonea a trattare con competenza questi dogmi.

Perciò, se costoro in modo temerario osano affermare queste cose, sappiano con certezza che non si allontanano dall'opinione di dottori qualsiasi, ma dalla dottrina comune e mai mutata della chiesa.

Consta infatti dalle divine Scritture e dalla tradizione dei santi padri, che l'esistenza di Dio e molte altre verità sono conosciute con il lume della ragione naturale [*cf. Rm 1*] anche da coloro che non hanno ancora ricevuto la fede, ma che Dio solo ha manifestato quei dogmi più nascosti, perché ha voluto rendere noto «il mistero nascosto da secoli e da generazioni» [*Col 1,26*] ... 2855

... I santi padri nella dottrina che deve essere tramandata alla chiesa, cercarono continuamente di distinguere la conoscenza delle cose divine che a tutti è comune per la capacità naturale dell'intelligenza, dalla conoscenza di quelle cose che per mezzo dello Spirito Santo si accoglie nella fede, e di conseguenza insegnarono che per mezzo di questa sono rivelati a noi in Cristo quei misteri che trascendono non solo l'umana filosofia, ma anche l'intelligenza naturale angelica, e che se anche per divina rivelazione sono state conosciute e per la fede stessa sono state ricevute, tuttavia anche ora, con il sacro velo della stessa fede, permangono nascoste e avvolte di oscura caligine, per tutto il tempo in cui in questa vita mortale pellegriniamo lontani da Dio. 2856

Da tutte queste cose risulta evidente che è del tutto estranea alla dottrina della chiesa cattolica l'opinione che lo stesso Frohschammer non dubita di sostenere, che tutti i dogmi della religione cristiana sono in modo indiscriminato oggetto della conoscenza naturale o filosofia, e che la ragione umana educata soltanto storicamente, possa, solo che questi dogmi siano stati proposti come oggetto alla stessa ragione, in virtù delle sue forze naturali e del suo fondamento, pervenire alla vera conoscenza di tutti i dogmi, anche i più oscuri [*cf. *2909*]. 2857

Ora poi, negli scritti ricordati dello stesso autore, domina un'altra opinione che si oppone totalmente alla dottrina e al modo di sentire della chiesa cattolica. Egli infatti attribuisce alla filosofia quella libertà che deve essere chiamata non libertà della scienza, ma arbitrio della filosofia, del tutto da riprovarsi e da non tollerare. Dopo aver posto infatti una certa distinzione fra il filosofo e la filosofia, attribuisce al filosofo il diritto e il dovere di sottomettersi all'autorità che lui stesso ha riconosciuto come vera, ma l'una cosa e l'altra egli vieta alla filosofia, al punto di sostenere che, senza tenere in nessun conto la dottrina rivelata, questa stessa non deve e non può mai sottomettersi a un'autorità. 2858

Questo si potrebbe tollerare e forse anche ammettere, se queste cose venissero dette soltanto del diritto che la filosofia ha di servirsi dei suoi principi o metodi e delle sue conclusioni, come le altre scienze, e se la sua libertà consistesse nel fare uso di questo suo diritto, così da non ammettere nulla in se stessa, che non sia stato conquistato da lei stessa alle sue condizioni, o che sia stato a lei stessa estraneo. 2859

Ma questa giusta libertà della filosofia deve riconoscere e fare esperienza dei suoi limiti. Mai infatti potrà essere lecito non solo al filosofo, ma anche alla filosofia, dire qualcosa in contrario a quelle cose che insegnano la divina rivelazione e la chiesa, o mettere in dubbio qualcosa delle medesime per il fatto

cium non suscipere, quod Ecclesiae auctoritas de aliqua philosophiae conclusione, quae hucusque libera erat, proferre constituit.

2860 Accedit etiam, ut idem auctor philosophiae libertatem seu potius effrenatam licentiam tam acriter tam temere propugnet, ut minime vereatur asserere, Ecclesiam non solum non debere in philosophiam umquam animadvertere, verum etiam debere ipsius philosophiae tolerare errores eique relinquere, ut ipsa se corrigat [*cf.* **2911*], ex quo evenit, ut philosophi hanc philosophiae libertatem necessario participent atque ita etiam ipsi ab omni lege solvantur. ...

2861 Quocirca Ecclesia ex potestate sibi a divino suo auctore commissa non solum ius, sed officium praesertim habet, non tolerandi, sed proscribendi ac damnandi omnes errores, si ita fidei integritas et animarum salus postulaverint, et omni philosopho, qui Ecclesiae filius esse velit, ac etiam philosophiae id officium incumbit, nihil umquam dicere contra ea, quae Ecclesia docet, et ea retractare, de quibus eos Ecclesia monuerit.

Sententiam autem, quae contrarium edocet, omnino erroneam et ipsi fidei, Ecclesiae eiusque auctoritati vel maxime iniuriosam esse edicimus et declaramus.

2865-2867: Ep. encycl. *Quanto conficiamur moerore* ad episcopos Italiae, 10 Aug. 1863

Pio IX unisce il principio «extra Ecclesiam nulla salus» («fuori della chiesa non c'è salvezza»; cf. *802[1]), che in quel tempo veniva addotto contro l'indifferentismo, al motivo scusante dell'«ignorantia invincibilis» («insuperabile mancanza di conoscenza»). Sull'uso incondizionato di questo principio cf. *870 1351. Oltre al testo qui riportato cf. *2479 e il discorso *Singulari quadam* del 9 dic. 1854 (Pio IX, *Acta*, 1/I, 626 / ASyll 125 / CollLac 6, 845s). «A motivo della fede si deve, è vero, tener saldo che al di fuori della chiesa apostolica romana nessuno può essere salvato ...; tuttavia però si deve egualmente ritenere per certo che coloro che soggiaciono a mancanza di conoscenza della vera religione, se questa ▷

De indifferentismo

2865 Iterum commemorare et reprehendere oportet gravissimum errorem, in quo nonnulli catholici misere versantur, qui homines in erroribus viventes et a vera fide atque a catholica unitate alienos ad aeternam vitam pervenire posse opinantur [*cf.* **2917*]. Quod quidem catholicae doctrinae vel maxime adversatur.

2866 Notum Nobis vobisque est, eos, qui invincibili circa sanctissimam nostram religionem ignorantia laborant, quique naturalem legem eiusque praecepta in omnium cordibus a Deo insculpta sedulo servantes ac Deo oboedire parati, honestam rectamque vitam agunt, posse, divinae lucis et gratiae operante virtute, aeternam consequi vitam, cum Deus, qui omnium mentes, animos, cogitationes habitusque plane intuetur, scrutatur et noscit, pro summa sua bonitate et clementia minime patiatur, quempiam aeternis puniri suppliciis, qui voluntariae culpae reatum non habeat.

che non capisce, o non accogliere il giudizio che l'autorità della chiesa ha deciso di emettere riguardo a una qualche conclusione della filosofia, che fino a quel momento era libera.

Si aggiunge anche che questo medesimo autore rivendica la libertà o piuttosto la sfrenata licenza della filosofia in modo talmente violento e temerario, da non temere minimamente di sostenere che la chiesa non solo non deve mai interessarsi di filosofia, ma che deve anche tollerare gli errori della stessa filisofia e lasciare che sia lei a correggersi da sola [*cf.* **2911*], per cui succede che i filosofi necessariamente siano partecipi di questa libertà della filosofia e così anche loro siano sciolti da ogni legge. ... 2860

Per questo la chiesa, in base alla potestà a essa conferita dal suo divino fondatore, non solo ha il diritto, ma soprattutto il dovere di non tollerare ma di proscrivere e condannare tutti gli errori, se così richiedono l'integrità della fede e la salvezza delle anime, e a ogni filosofo, che voglia essere figlio della chiesa, e anche alla filosofia, si impone il dovere di non dire mai nulla contro quello che insegna la chiesa, e di ritrattare quelle cose riguardo alle quali la chiesa li abbia ammoniti. 2861

Stabiliamo e dichiariamo poi che l'opinione che insegna il contrario è del tutto erronea e gravemente offensiva per la fede stessa, per la chiesa e per la sua autorità.

2865-2867: Enciclica *Quanto conficiamur moerore* ai vescovi d'Italia, 10 agosto 1863

non può essere superata, essi davanti agli occhi del Signore non vengono implicati in colpa alcuna per questa cosa» («Tenendum quippe ex fide est, extra Apostolicam Romanam Ecclesiam salvum fieri neminem posse ...; sed tamen pro certo pariter habendum est, qui verae religionis ignorantia laborent, si ea sit invincibilis, nulla ipsos obstringi huiusce rei culpa ante oculos Domini»). Molto brevemente anche nell'enciclica *Singulari quidem* ai vescovi dell'Austria (Pio IX, *Acta*, 1/II, 517 / ASyll 146). Vedi un'ulteriore spiegazione di questo principio al *3866.
Ed.: ASyll 229 / Pio IX, *Acta*, 1/III, 613 / Katholik 43/II (1863) 260.

L'indifferentismo

Occorre nuovamente ricordare e riprendere il gravissimo errore, in cui si trovano miseramente alcuni cattolici, i quali pensano che giungano all'eterna vita le persone viventi negli errori e lontane dalla vera fede e dall'unità cattolica [*cf.* **2917*]. Questo è decisamente contrario alla cattolica dottrina. 2865

È noto a Noi e a voi che coloro i quali ignorano invincibilmente la nostra santissima religione e che osservando diligentemente la legge naturale e i suoi precetti, scolpiti da Dio nel cuore di tutti, e disposti a obbedire a Dio, conducono una vita onesta e retta, possono con l'aiuto della luce e grazia divina conseguire la vita eterna, giacché Dio, il quale perfettamente, vede, scruta e conosce le menti, gli animi, i pensieri e il comportamento di tutti, non soffre per sua somma bontà e clemenza che sia punito con gli eterni supplizi chi non è reo di colpa volontaria. 2866

2867 Sed notissimum quoque est catholicum dogma, neminem scilicet extra catholicam Ecclesiam posse salvari, et contumaces adversus eiusdem Ecclesiae auctoritatem, definitiones, et ab ipsius Ecclesiae unitate atque a Petri successore Romano Pontifice, cui vineae custodia a Salvatore est commissa, pertinaciter divisos aeternam non posse obtinere salutem. ...

2875-2880: Ep. *Tuas libenter* ad archiep. Monaco-Frisingensem, 21 Dec. 1863

Johannes Josef Ignaz von Döllinger, professore a Monaco, fu in questa città (nel sett 1863) uno degli iniziatori dell'«assemblea dei dotti cattolici». Egli, nel rispetto dei princìpi della fede, esigeva libertà di ricerca nella teologia. Pio IX presenta in questa lettera di-

De subiectione sub magisterium Ecclesiae

2875 Noscebamus ... nonnullos ex catholicis, qui severioribus disciplinis excolendis operam navant, humani ingenii viribus nimium fidentes errorum periculis haud fuisse absterritos, ne in asserenda fallaci et minime sincera scientiae libertate abriperentur ultra limites, quos praetergredi non sinit oboedientia debita erga magisterium Ecclesiae ad totius revelatae veritatis integritatem servandam divinitus institutum. Ex quo evenit, ut huiusmodi catholici misere decepti et iis saepe consentiant, qui contra huius Apostolicae Sedis ac Nostrarum Congregationum decreta declamant ac blaterant, ea liberum scientiae progessum impedire [*cf.* **2912*], et periculo se exponunt sacra illa frangendi oboedientiae vincula, quibus ex Dei voluntate eidem Apostolicae huic obstringuntur Sedi, quae a Deo ipso veritatis magistra et vindex fuit constituta.

2876 Neque ignorabamus, in Germania etiam falsam invaluisse opinionem adversus veterem scholam et adversus doctrinam summorum illorum Doctorum [*cf.* **2913*], quos propter admirabilem eorum sapientiam et vitae sanctitatem universalis veneratur Ecclesia. Qua falsa opinione ipsius Ecclesiae auctoritas in discrimen vocatur, quandoquidem ipsa Ecclesia non solum per tot continentia saecula permisit, ut ex eorumdem Doctorum methodo et ex principiis communi omnium catholicarum scholarum consensu sancitis theologica excoleretur scientia, verum etiam saepissime summis laudibus theologicam eorum doctrinam extulit illamque veluti fortissimum fidei propugnaculum et formidanda contra suos inimicos arma vehementer commendavit. ...

2877 Equidem cum omnes eiusdem conventus viri ... asseruerint, scientiarum progressum et felicem exitum in devitandis ac refutandis miserrimae nostrae aetatis erroribus omnino pendere ab intima erga veritates revelatas adhaesione, quas catholica docet Ecclesia, ipsi noverunt ac professi sunt illam veritatem, quam veri catholici scientiis excolendis et evolvendis dediti semper tenuere ac tradiderunt. Atque hac veritate innixi potuerunt ipsi sapientes ac veri catholici viri scientias easdem tuto excolere, explanare easque utiles certasque reddere.

Ma è pure notissimo il dogma cattolico, che cioè nessuno può salvarsi fuori della chiesa cattolica, e che non possono ottenere la salvezza eterna quelli che sono pertinacemente contumaci verso l'autorità e le definizioni della medesima chiesa e quelli che sono separati dall'unità della chiesa stessa e dal romano pontefice, successore di Pietro, a cui dal Salvatore venne affidata la custodia della vigna. ... 2867

2875-2880: Lettera *Tuas libenter* all'arcivescovo di München-Freising, 21 dic. 1863

rettive per il trattamento della teologia. – *Ed.*: ASS 8(1874) 438-441 / ASyll 244-247 / Pio IX, *Acta*, 1/III, 638-643 / Katholik 44/I (1864) 259-263.

Sottomissione al magistero della chiesa

Sapevamo ... che alcuni dei cattolici che si dedicano con zelo a coltivare le discipline più rigorose, fidandosi eccessivamente delle forze dell'intelligenza umana, nell'affermare una fallace e nient'affatto sincera libertà della scienza, non sono stati per nulla spaventati dai pericoli degli errori, per non essere trascinati oltre i confini che l'obbedienza dovuta al magistero della chiesa, divinamente istituito per la salvaguardia dell'integrità di tutta la verità rivelata, non permette di oltrepassare. Da questo consegue che siffatti cattolici, miseramente ingannati, spesso concordano anche con quelli che, contro i decreti di questa sede apostolica e delle Nostre congregazioni, gridano e cianciano che essi impediscono il libero progresso della scienza [*cf.* **2912*], e si espongono al pericolo di infrangere quei sacri vincoli, con i quali essi, per volontà di Dio, sono legati a questa stessa sede apostolica che è stata costituita da Dio stesso maestra e garante della verità. 2875

E neppure ignoriamo che in Germania si è anche affermata una falsa opinione contraria all'antica scuola e contraria alla dottrina dei più grandi di quei dottori [*cf.* **2913*] che la chiesa universale venera per la loro ammirabile sapienza e santità di vita. Con questa falsa opinione viene messa in discussione l'autorità della chiesa, dal momento che la chiesa stessa non solo per tanti secoli senza interruzione ha permesso che la scienza teologica venisse coltivata secondo il metodo dei medesimi dottori e secondo i principi sanciti con il comune consenso di tutte le scuole cattoliche, ma anche spessissimo ha celebrato con somme lodi la loro dottrina teologica e l'ha raccomandata ardentemente come fortissimo baluardo della fede e arma temibile contro i suoi nemici. ... 2876

Senza dubbio, dal momento che tutti gli uomini della stessa assemblea ... hanno affermato che il progresso e il felice successo delle scienze nell'evitare e nel respingere gli errori della nostra miserevole età, dipende totalmente dall'intima adesione alle verità rivelate che la chiesa cattolica insegna, questi stessi hanno riconosciuto e professato quella verità che gli uomini cattolici impegnati nell'esercizio e nello sviluppo delle scienze, hanno sempre tenuto per fermo e tramandato. E sostenuti da questa verità, questi stessi uomini sapienti e veramente cattolici, le medesime scienze, hanno potuto esercitarle con sicurezza, svilupparle e renderle utili e certe. 2877

Quod quidem obtineri non potest, si humanae rationis lumen finibus circumscriptum eas quoque veritates investigando, quas propriis viribus et facultatibus assequi potest, non veneretur maxime, ut par est, infallibile et increatum divini intellectus lumen, quod in christiana revelatione undique mirifice elucet. Quamvis enim naturales illae disciplinae suis propriis ratione cognitis principiis nitantur, catholici tamen earum cultores divinam revelationem veluti rectricem stellam prae oculis habeant oportet, qua praelucente sibi a syrtibus et erroribus caveant, ubi in suis investigationibus et commentationibus animadvertant posse se illis adduci, ut saepissime accidit, ad ea proferenda, quae plus minusve adversentur infallibili rerum veritati, quae a Deo revelatae fuere.

2878 Hinc dubitare nolumus, quin ipsius conventus viri commemoratam veritatem noscentes ac profitentes, uno eodemque tempore plane reicere ac reprobare voluerint recentem illam ac praeposteram philosophandi rationem, quae etiamsi divinam revelationem veluti historicum factum admittat, tamen ineffabiles veritates ab ipsa divina revelatione propositas humanae rationis investigationibus supponit, perinde ac si illae veritates rationi subiectae essent vel ratio suis viribus et principiis posset consequi intelligentiam et scientiam omnium supernarum sanctissimae fidei nostrae veritatum et mysteriorum, quae ita supra humanam rationem sunt, ut haec numquam effici possit idonea ad illa suis viribus et ex naturalibus suis principiis intelligenda aut demonstranda [*cf.* **2909*].

2879 ... Persuadere Nobis volumus, noluisse obligationem, qua catholici magistri ac scriptores omnino adstringuntur, coarctare in iis tantum, quae ab infallibili Ecclesiae iudicio veluti fidei dogmata ab omnibus credenda proponuntur [*cf.* **2922*]. Atque etiam Nobis persuademus, ipsos noluisse declarare, perfectam illam erga revelatas veritates adhaesionem, quam agnoverunt necessariam omnino esse ad verum scientiarum progressum assequendum et ad errores confutandos, obtineri posse, si dumtaxat dogmatibus ab Ecclesia expresse definitis fides et obsequium adhibeatur. Namque etiamsi ageretur de illa subiectione, quae fidei divinae actu est praestanda, limitanda tamen non esset ad ea, quae expressis oecumenicorum Conciliorum aut Romanorum Pontificum huiusque Apostolicae Sedis decretis definita sunt, sed ad ea quoque extendenda, quae ordinario totius Ecclesiae per orbem dispersae magisterio tamquam divinitus revelata traduntur ideoque universali et constanti consensu a catholicis theologis ad fidem pertinere retinentur.

2880 Sed cum agatur de illa subiectione, qua ex conscientia ii omnes catholici obstringuntur, qui in contemplatrices scientias incumbunt, ut novas suis scriptis Ecclesiae afferant utilitates, idcirco eiusdem conventus viri recognoscere debent, sapientibus catholicis haud satis esse, ut praefata Ecclesiae dogmata recipiant ac venerentur, verum etiam opus esse, ut se subiciant tum decisionibus, quae ad doctrinam pertinentes a Pontificiis Congregationibus proferuntur, tum iis doctrinae capitibus, quae communi et constanti Catholicorum con-

Questo poi non può essere ottenuto, se il lume della ragione umana, circoscritto nei suoi confini anche quando ricerca quelle verità che può raggiungere con le sue forze e con le sue facoltà, non implora sopra ogni altra cosa, come è giusto, il lume infallibile e increato del divino intelletto, che nella rivelazione cristiana dappertutto meravigliosamente riluce. Infatti, anche se quelle discipline naturali si appoggiano su principi propri conosciuti mediante la ragione, tuttavia i loro cultori cattolici è necessario che abbiano davanti agli occhi, come una stella che li guida, la rivelazione divina, e con questa che li illumina si guardino dagli scogli e dagli errori, dove, nelle loro ricerche e dissertazioni, riconoscano che da queste essi stessi possono essere condotti, come molto spesso accade, a proferire quelle cose che più o meno si contrappongono all'infallibile verità delle cose che da Dio sono state rivelate.

Non vogliamo qui dubitare che gli uomini di quella stessa assemblea, conoscendo e professando la verità ricordata, nello stesso e medesimo tempo abbiano voluto pienamente respingere e riprovare quel metodo recente e sbagliato di fare filosofia, il quale, anche se ammette come un fatto storico la rivelazione, sottopone tuttavia alle indagini della ragione umana le ineffabili verità proposte dalla stessa rivelazione divina, come se quelle verità fossero sottoposte alla ragione, o come se la ragione, con le sue forze e con i suoi principi, potesse conseguire l'intelligenza e la conoscenza di tutte le superiori verità e dei misteri della nostra santissima fede, che sono talmente al di sopra della ragione umana che questa non potrà mai diventare capace di comprenderli e di dimostrarli con le sue forze e con i suoi naturali principi [*cf.* **2909*]. **2878**

... Noi desideriamo persuaderci che essi non hanno voluto restringere l'obbligo, al quale i maestri e gli scrittori cattolici sono del tutto vincolati, soltanto a quelle cose che dal giudizio infallibile della chiesa come dogmi di fede sono proposte a tutti per essere credute [*cf.* **2922*]. E Noi siamo anche persuasi che gli stessi non hanno voluto dichiarare che la perfetta adesione alle verità rivelate, che hanno riconosciuto essere del tutto necessaria per conseguire un vero progresso delle scienze e per confutare gli errori, possa essere ottenuta se la fede e l'ossequio sono rivolti solamente ai dogmi definiti espressamente dalla chiesa. Infatti, anche se si tratta di quella sottomissione che si deve prestare con un atto di fede divina, tuttavia questa non deve essere limitata a quelle cose che sono state definite con espliciti decreti dei concili o dei pontefici romani e di questa sede apostolica, ma deve essere estesa anche a quelle cose che, per mezzo del magistero ordinario di tutta la chiesa diffusa sulla terra, sono trasmesse come divinamente rivelate e quindi, per universale e costante consenso, dai teologi cattolici sono considerate come appartenenti alla fede. **2879**

Ma, dato che si tratta di quella sottomissione con la quale in coscienza sono vincolati tutti quei cattolici che si dedicano alle scienze della riflessione spirituale, affinché apportino con i loro scritti nuovi vantaggi alla chiesa, per questo motivo gli uomini di quella medesima assemblea debbono riconoscere che per gli studiosi cattolici non è sufficiente che essi accolgano e onorino i dogmi predetti della chiesa, ma è anche necessario che si sottomettano sia alle decisioni relative alla dottrina che vengono esposte dalle congregazioni pontificie, sia a quei capitoli di dottrina che per comune e costante consenso dei **2880**

sensu retinentur ut theologicae veritates et conclusiones ita certae, ut opiniones eisdem doctrinae capitibus adversae, quamquam haereticae dici nequeant, tamen aliam theologicam mereantur censuram.

2885-2888: Ep. S. Officii ad episcopos Angliae, 16 Sept. 1864

La lettera si rivolge contro la «branchtheory» (teoria dei rami) e proibisce ai cattolici di entrare nella «Association for the promotion of the reunion of Christendom» («Associazione per la promozione della riunione della cristianità»), che sosteneva questa teoria 1 ▷

De unicitate Ecclesiae

2885 [*Societas ad procurandam christianitatis unitatem Londinii anno 1857 erecta*] expresse profitetur, tres videlicet christianas communiones romano-catholicam, graeco-schismaticam et anglicanam, quamvis invicem separatas ac divisas, aequo tamen iure catholicum nomen sibi vindicare. Aditus igitur in illam patet omnibus ubique locorum degentibus tum catholicis, tum graeco-schismaticis, tum anglicanis, ea tamen lege, ut nemini liceat de variis doctrinae capitibus, in quibus dissentiunt, quaestionem movere, et singulis fas sit propriae religiosae confessionis placita tranquillo animo sectari.

Sociis vero omnibus preces ipsa recitandas et sacerdotibus sacrificia celebranda indicit iuxta suam intentionem: ut nempe tres memoratae christianae communiones, utpote quae, prout supponitur, Ecclesiam catholicam omnes simul iam constituunt, ad unum corpus efformandum tandem aliquando coëant. ...

2886 Fundamentum, cui ipsa innititur, huiusmodi est, quod divinam Ecclesiae constitutionem susque deque vertit. Tota enim in eo est, ut supponat veram Iesu Christi Ecclesiam constare partim ex Romana Ecclesia per universum orbem diffusa et propagata, partim vero ex schismate photiano et ex anglicana haeresi, quibus aeque ac Ecclesiae Romanae «unus» sit «Dominus, una fides et unum baptisma» [*Eph 4,5*]. ...

2887 Nihil certe viro catholico potius esse debet, quam ut inter Christianos schismata et dissensiones a radice evellantur, et Christiani omnes sint «solliciti servare unitatem spiritus in vinculo pacis» [*Eph 4,3*]. ... At quod Christifideles et ecclesiastici viri, haereticorum ductu, et quod peius est, iuxta intentionem haeresi quam maxime pollutam et infectam, pro christiana unitate orent, tolerari nullo modo potest.

2888 Vera Iesu Christi Ecclesia quadruplici nota, quam in Symbolo credendam asserimus, auctoritate divina constituitur et dignoscitur: et quaelibet ex hisce notis ita cum aliis cohaeret, ut ab iis nequeat seiungi; hinc fit, ut quae vere est et dicitur catholica, unitatis simul, sanctitatis et apostolicae successionis praerogativa debeat effulgere.

Ecclesia igitur catholica una est unitate conspicua perfectaque orbis terrae et omnium gentium, ea profecto unitate, cuius principium, radix et origo

cattolici sono ritenuti come verità teologiche e conclusioni talmente certe che le opinioni contrarie ai medesimi capitoli di dottrina, anche se non possono dirsi eretiche, meritano tuttavia una qualche censura teologica.

2885-2888: Lettera del S. Uffizio ai vescovi d'Inghilterra, 16 sett. 1864

vescovi inglesi l'avevano prima tollerata. – *Ed.*. AAS 11(1919) 310s (pubbl. in occasione di un altro decreto, ib. p. 309); ASS 2([2]1870; [5]1877) 658s / CollPF[2] 1, 696s, n. 1262.

L'unicità della chiesa

[La società fondata a Londra nell'anno 1857 per la promozione dell'unità della cristianità] dichiara apertamente che le tre comunioni cristiane, la romano-cattolica, la greco-scismatica e l'anglicana, benché fra di loro separate e divise, rivendicano tuttavia per sé con uguale diritto il nome cattolico. L'adesione poi a essa è aperta a tutti, in qualunque luogo essi vivano, sia cattolici, sia greco-scismatici, sia anglicani, con questa condizione tuttavia, che a nessuno è permesso provocare discussioni riguardo ai diversi capitoli di dottrina nei quali dissentono, e che ciascuno ha il diritto di seguire con animo tranquillo i princìpi della propria confessione religiosa. 2885

Questa stessa poi prescrive a tutti gli appartenenti delle preghiere da recitare, e ai sacerdoti dei sacrifici da celebrare, secondo la sua intenzione: che cioè le tre comunioni cristiane ricordate sopra, poiché, come si suppone, costituiscono già tutte insieme la chiesa cattolica, si riuniscano finalmente un giorno per formare un solo corpo. ...

Il principio su cui questa [società] si fonda è tale da rivoltare sottosopra la divina costituzione della chiesa. Si basa infatti tutta su questo, che la vera chiesa di Gesù Cristo è formata in parte dalla chiesa romana diffusa per tutta la terra, in parte poi dallo scisma di Fozio e dall'eresia anglicana, le quali, come la chiesa romana, hanno «un solo Signore, una sola fede e un solo battesimo» [*Ef 4,5*]. ... 2886

Nulla certamente deve stare più a cuore a un uomo cattolico, del fatto che siano estirpati alla radice gli scismi e i contrasti fra i cristiani, e che tutti i cristiani siano «solleciti di conservare l'unità dello spirito nel vincolo della pace» [*Ef 4,3*]. . . Non si può in alcun modo tollerare però, che i fedeli cristiani e gli uomini ecclesiastici preghino per l'unità cristiana, sotto la guida di eretici e, cosa ancora peggiore, secondo una intenzione profondamente macchiata e inquinata di eresia. 2887

La vera chiesa di Gesù Cristo è costituita per autorità divina e si riconosce per la quadruplice nota che nel simbolo noi affermiamo di credere: e ciascuna di queste note è così congiunta con le altre, che da queste non può essere separata; da questo consegue, che quella che è e si dice veramente cattolica, deve contemporaneamente risplendere della prerogativa dell'unità, della santità e della successione apostolica. 2888

Ora, la chiesa cattolica è una, di una unità visibile e perfetta in tutta la terra e fra tutte le genti, di quella unità senza dubbio, il cui principio, radice e

indefectibilis est beati Petri Apostolorum principis, eiusque in Cathedra Romana successorum suprema auctoritas et «potior principalitas».[1] Nec alia est Ecclesia catholica, nisi quae super unum Petrum aedificata in unum conexum corpus atque compactum [*cf. Eph 4,16*] unitate fidei et caritatis assurgit. ...

2890-2896: Ep. encycl. *Quanta cura*, 8 Dec. 1864

De naturalismo et socialismo

2890 Quoniam, ubi a civili societate fuit amota religio ac repudiata divinae revelationis doctrina et auctoritas, vel ipsa germana iustitiae humanique *iuris notio* tenebris obscuratur et amittitur, atque in verae iustitiae legitimique iuris locum materialis substituitur vis, inde liquet, cur nonnulli certissimis sanae rationis principiis penitus neglectis posthabitisque audeant conclamare, «voluntatem populi, publica, quam dicunt, opinione vel alia ratione manifestatam constituere supremam legem ab omni divino humanoque iure solutam, et in ordine politico facta consummata eo ipso, quod consummata sunt, vim iuris habere».

Verum ecquis non videt planeque sentit, hominum societatem religionis ac verae iustitiae vinculis solutam nullum aliud profecto propositum habere posse, nisi scopum comparandi cumulandique opes nullamque aliam in suis actionibus legem sequi, nisi indomitam animi cupiditatem inserviendi propriis voluptatibus et commodis? ...

2891 Neque contenti amovere religionem a publica societate volunt religionem ipsam a privatis etiam arcere familiis. Etenim funestissimum communismi et socialismi docentes ac profitentes errorem asserunt «societatem domesticam seu familiam totam suae exsistentiae rationem a iure dumtaxat civili mutuari; proindeque ex lege tantum civili dimanare ac pendere iura omnia parentum in filios, cum primis vero ius institutionis educationisque curandae».

2892 Quibus impiis opinionibus machinationibusque in id praecipue intendunt fallacissimi isti homines, ut salutifera catholicae Ecclesiae doctrina ac vis a iuventutis institutione et educatione prorsus eliminetur.

De independentia potestatis Ecclesiae a civili

2893 Alii instaurantes prava ac toties damnata novatorum commenta insigni impudentia audent Ecclesiae et huius Apostolicae Sedis supremam auctoritatem a Christo Domino ei tributam civilis auctoritatis arbitrio subicere, et omnia eiusdem Ecclesiae et Sedis iura denegare circa ea, quae ad exteriorem ordinem pertinent.

2894 Namque ipsos minime pudet affirmare «Ecclesiae leges non obligare in conscientia, nisi cum promulgantur a civili potestate; acta et decreta Romano-

***2888** [1] Ireneo di Lione, *Adversus haereses*, III, 3, n. 1 (a cura di W.W. Harvey [Cambridge 1857] 2, 9 / PG 7, 849A / SouChr 211, 32_{26} [= n. 2]).

origine indefettibile è la suprema autorità e «il primato eccellente»[1] del beato Pietro, principe degli apostoli, e dei suoi successori nella cattedra romana. E non c'è nessun'altra chiesa cattolica, se non quella che, edificata sull'unico Pietro, assurge per l'unità della fede e della carità a un unico corpo connesso e compatto [*cf. *Ef 4,16*]. ...

2890-2896: Enciclica *Quanta cura*, 8 dic. 1864

Ed.: ASS 3(1867/68; ²1878) 163-166 / Pio IX, *Acta*, 1/III, 691-695 / Katholik 45/I (1865) 4-8.

Naturalismo e socialismo

E poiché, rimossa la religione dalla società civile e ripudiata la dottrina e 2890
l'autorità della divina rivelazione, la stessa genuina *nozione* della giustizia e dell'umano *diritto* si ottenebra o si perde, e invece della giustizia e del legittimo diritto si sostituisce la forza materiale; così si spiega, perché alcuni, pienamente trascurati e disprezzati i certissimi princìpi della sana ragione, osino proclamare «la volontà del popolo, manifestata, come dicono, con la pubblica opinione, o in altro modo, costituire la legge suprema, sciolta da ogni diritto umano o divino; e nell'ordine politico i fatti compiuti avere forza giuridica, appunto perché compiuti».

Ora chi non vede e pienamente capisce come l'umana società, sciolta dai vincoli della religione e della vera giustizia, non possa certamente prefiggersi altro, fuorché lo scopo di procacciare e aumentare ricchezze, né seguire altra legge nelle sue azioni, se non l'indomita cupidigia dell'animo di servire ai propri comodi e piaceri? ...

Né paghi di rimuovere la religione dalla pubblica società, vogliono strap- 2891
pare la religione stessa dalle private famiglie. Infatti, insegnando e professando il funestissimo errore del comunismo e del socialismo, affermano che «la società domestica, ossia la famiglia, trae tutta la sua ragione di esistere solamente dal diritto civile; e che perciò soltanto dalla legge civile derivano e dipendono i diritti di tutti i padri sui figli, e in particolare il diritto di procurarne l'istruzione e l'educazione».

Con le quali empie opinioni e macchinazioni questi uomini ingannatori mi- 2892
rano principalmente a far sì che la salutare dottrina e forza della chiesa cattolica venga pienamente bandita dall'educazione e istruzione della gioventù.

Indipendenza della potestà della chiesa da quella civile

Altri poi, rinnovando le false e tante volte condannate sentenze dei nova- 2893
tori, osano con somma impudenza sottomettere all'arbitrio dell'autorità civile la suprema autorità della chiesa e di questa apostolica sede, ricevuta da Cristo Signore, negando tutti i diritti della stessa chiesa e sede riguardo a quelle cose che si riferiscono all'ordine esteriore.

Giacché non si vergognano di affermare «che le leggi della chiesa non ob- 2894
bligano in coscienza, se non quando sono promulgate dalla potestà civile; che

rum Pontificum ad religionem et Ecclesiam spectantia indigere sanctione et approbatione vel minimum assensu potestatis civilis; constitutiones Apostolicas,[1] quibus damnantur clandestinae societates, sive in eis exigatur sive non exigatur iuramentum de secreto servando, earumque asseclae et fautores anathemate mulctantur, nullam habere vim in illis orbis regionibus, ubi eiusmodi aggregationes tolerantur a civili gubernio. ...»

2895 Neque erubescunt palam publiceque profiteri haereticorum effatum et principium, ex quo tot perversae oriuntur sententiae atque errores. Dictitant enim «Ecclesiasticam potestatem non esse iure divino distinctam et independentem a potestate civili, neque eiusmodi distinctionem et independentiam servari posse, quin ab Ecclesia invadantur et usurpentur essentialia iura potestatis civilis».

Atque silentio praeterire non possumus eorum audaciam, qui ... contendunt «illis Apostolicae Sedis iudiciis et decretis, quorum obiectum ad bonum generale Ecclesiae eiusdemque iura ac disciplinam spectare declaratur, dummodo fidei morumque dogmata non attingat, posse assensum et oboedientiam detrectari absque peccato et absque ulla catholicae professionis iactura.» ...

2896 Itaque omnes et singulas pravas opiniones ac doctrinas singillatim hisce litteris commemoratas auctoritate Nostra Apostolica reprobamus, proscribimus atque damnamus, easque ab omnibus catholicae Ecclesiae filiis veluti reprobatas, proscriptas atque damnatas omnino haberi volumus et mandamus.

2901-2980: Syllabus Pii IX, seu Collectio errorum in diversis Actis Pii IX proscriptorum, editus 8 Dec. 1864

Pio IX fece allegare all'enciclica *Quanta cura* (cf. *2890-2896) con la stessa data (8 dic. 1864) una raccolta di 80 proposizioni, che egli aveva antecedentemente condannate in diversi documenti (cf. l'elenco sotto riportato). Per valutare il senso dei contenuti e la portata della condanna si deve tener presente la connessione al testo e il carattere del rispettivo documento. Certe proposizioni di natura giuridica o ecclesiastico-politica sono in grande misura legate alle circostanze del tempo. Il sillabo fu elaborato da una commissione di cardinali sulla base di un'istruzione pastorale del vescovo Gerbert di Perpignan (1860), le cui 85 proposizioni, riassunte in 61, ritornano nel sillabo. Già antecedentemente Pio IX aveva pensato, dietro alle sollecitazioni del card Gioacchino Pecci (più tardi Leone XIII), di emanare un tale sillabo assieme alla definizione dell'Immacolata Concezione. Per quel momento però non poté essere pronto. – *Ed.*: ASS 3(1867/68; [2]1878) 168-176 / ASyll, pp. IX-XXIV / Pio IX, *Acta*, 1/III, 701-717 / Katholik 45/1 (1865) 13-26

Elenco dei documenti di Pio IX, attingendo ai quali fu redatto il Sillabo

1' Enciclica *Qui pluribus*, 9 nov 1846 [cf *2775-2786. - Per le prop. 4-7 16 § IV 40 63] ▷

*2894 [1] Clemente XII, *In eminenti*, 28 aprile 1738 (CdICF 1, 656-658, n 299, cf *2511-2513); Benedetto XIV, *Providas Romanorum*, 18 maggio 1751 (Benedetto XIV, *Bullarium*, ed. di Malines 8, 416s); Pio VII, *Ecclesiam a Iesu Christo*, 13 sett.

gli atti e i decreti dei romani pontefici relativi alla religione e alla chiesa abbisognano della sanzione e approvazione, o almeno del consenso della potestà civile; che le costituzioni apostoliche,[1] con cui si condannano le società segrete, si richieda o no in esse il giuramento di mantenere il segreto, e con le quali i loro membri e fautori sono scomunicati, non hanno nessuna forza in quei paesi del mondo dove quelle congreghe sono tollerate dal governo civile. ...».

E non si vergognano di professare apertamente e pubblicamente un detto e principio degli eretici, dal quale derivano tante perverse sentenze ed errori. Infatti dicono che «la potestà ecclesiastica non è per diritto divino distinta e indipendente dalla potestà civile, né si può mantenere questa distinzione e indipendenza, senza che la chiesa invada e usurpi gli essenziali diritti della potestà civile». 2895

E non possiamo tacere dell'audacia di coloro, che pretendono «potersi negare l'assenso e l'obbedienza, senza peccato e senza danno della professione cattolica, a quei giudizi e decreti della sede apostolica, il cui oggetto non riguardi il bene generale della chiesa, i diritti della medesima e la disciplina». ...

Pertanto tutte e singole le distorte opinioni e dottrine ad una ad una in questa lettera ricordate con la Nostra autorità apostolica riproviamo, proscriviamo e condanniamo; e vogliamo e comandiamo che da tutti i figli della chiesa cattolica si abbiano assolutamente come riprovate, proscritte e condannate. 2896

2901-2980: Sillabo di Pio IX ossia raccolta di errori proscritti in diversi documenti di Pio IX, emanato l'8 dic. 1864

2' Allocuzione *Quisque vestrum*, 4 ott. 1847 [per 63].
3' Allocuzione *Ubi primum*, 17 dic. 1847 [per 16].
4' Allocuzione *Quibus quantis que*, 20 aprile 1849 [per § IV 40 64 76].
5' Enciclica *Nostis et nobiscum*, 8 dic. 1849 [per 18 § IV 63].
6' Allocuzione *Si semper antea*, 20 maggio 1850 [per 76].
7' Allocuzione *In consistoriali*, 1 nov. 1850 [per 43-53].
8' Lettera *Multiplices inter*, 10 giugno 1851 [condanna dell'opera di Francisco González Vigil: *Defensa de la autoridad de los gobiernos y de los obispos contra las pretensiones de la curia Romana* (Lima 1848). - Per 15 21 23 30 51 54 68].
9' Lettera *Ad apostolicae sedis*, 22 agosto 1851 [condanna di due opere di Giovanni Nepomuk Nuytz: *Iuris ecclesiastici institutiones* (Torino 1844); *In ius ecclesiasticum universum tractationes; Prolegomena: De rebus; De matrimonio; De personis* (Torino 1846; 1847; 1848; 1850). - Per 24s 34-36 38 41s 65-67 69-75].
10' Allocuzione *Quibus luctuosissimis*, 5 sett. 1851 [per 45].
11' Lettera al re di Sardegna, 9 sett. 1852 [per 73].
12' Allocuzione *Acerbissimum*, 27 sett. 1852 [per 31 51 53 55 67 73s 78].
13' Allocuzione *Singulari quadam*, 9 dic. 1854 [per 8 17 § IV 19]. ▷

1821 (BullRCt 15, 446b Ench Enc 1,1104-1116); Leone XII, *Quo graviora*, 13 marzo 1825 (BullRCt 16, 345-355a)

14' Allocuzione *Probe memineritis*, 22 genn. 1855 [per 53].
15' Allocuzione *Cum saepe*, 26 luglio 1855 [per 53].
16' Allocuzione *Nemo vestrum*, 26 luglio 1855 [per 77]
17' Enciclica *Singulari quidem*, 17 marzo 1856 [per 4 16].
18' Allocuzione *Numquam fore*, 15 dic 1856 [per 26 28s 31 46 50 52 79].
19' Lettera *Eximiam tuam* all'arcivescovo di Köln, 15 giugno 1857 [cf. *2828-2831. - Per 14NB].
20' Lettera apostolica *Cum catholica Ecclesia*, 26 marzo 1860 [per 63 76NB].
21' Lettera apostolica *Dolore haud mediocri* al vescovo di Breslau, 30 aprile 1860 [per 14NB].
22' Allocuzione *Novos et ante*, 28 sett. 1860 [per 19 62 76NB].
23' Allocuzione *Multis gravibusque*, 17 dic. 1860 [per 37 43 73].
24' Allocuzione *Iamdudum cernimus*, 18 marzo 1861 [per 37 61 76NB 80].

Propositiones Syllabi

§ I. *Pantheismus, naturalismus et rationalismus absolutus*

2901 1. Nullum supremum, sapientissimum, providentissimumque Numen divinum exsistit, ab hac rerum universitate distinctum, et Deus idem est ac rerum natura et idcirco immutationibus obnoxius, Deusque reapse fit in homine et mundo, atque omnia Deus sunt et ipsissimam Dei habent substantiam; ac una eademque res est Deus cum mundo et proinde spiritus cum materia, necessitas cum libertate, verum cum falso, bonum cum malo et iustum cum iniusto (26').

2902 2. Neganda est omnis Dei actio in homines et mundum (26').

2903 3. Humana ratio, nullo prorsus Dei respectu habito, unicus est veri et falsi, boni et mali arbiter, sibi ipsi est lex et naturalibus suis viribus ad hominum ac populorum bonum curandum sufficit (26').

2904 4. Omnes religionis veritates ex nativa humanae rationis vi derivant; hinc ratio est princeps norma, qua homo cognitionem omnium cuiuscumque generis veritatum assequi possit ac debeat (1' 17' 26').

2905 5. Divina revelatio est imperfecta et idcirco subiecta continuo et indefinito progressui, qui humanae rationis progressui respondeat (1' 26').

2906 6. Christi fides humanae refragatur rationi; divinaque revelatio non solum nihil prodest, verum etiam nocet hominis perfectioni (1' 26').

2907 7. Prophetiae et miracula in sacris Litteris exposita et narrata sunt poëtarum commenta, et christianae fidei mysteria philosophicarum investigationum summa; et utriusque Testamenti libris mythica continentur inventa; ipseque Iesus Christus est mythica fictio (1' 26').

25' Allocuzione *Meminit unusquisque*, 30 sett. 1861 [per 20].
26' Allocuzione *Maxima quidem*, 9 giugno 1862 [per 1-7 15 19 27 39 44 49 56-60 76NB].
27' Lettera *Gravissimas inter* all'arcivescovo di München-Freising, 11 dic. 1862 [cf. *2850-2861. - Per 9-11].
28' Enciclica *Quanto conficiamur*, 10 agosto 1863 [cf. *2865-2867. - Per 17 § IV 58].
29' Enciclica *Incredibili afflictamur*, 17 sett. 1863 [per 26].
30' Lettera *Tuas libenter* all'arcivescovo di München-Freising, 21 dic. 1863 [cf. *2875-2880. - Per 9s 12-14 22 33].
31' Lettera *Cum non sine* all'arcivescovo di Friburgo, 14 luglio 1864 [per 47s].
32' Lettera *Singularis nobisque* al vescovo di Monreale, 29 sett. 1864 [per 32].

Proposizioni del sillabo

(con i numeri 1'-32' riportati alla fine di ciascuna proposizione si rimanda all'elenco precedente degli interventi di Pio IX)

§ I. *Panteismo, naturalismo e razionalismo assoluto*

1. Non esiste nessun supremo, sapientissimo e provvidentissimo Essere divino, distinto da questa totalità delle cose, e Dio altro non è che la natura, ed è perciò soggetto alle mutazioni, e Dio realmente si fa nell'uomo e nel mondo, e tutte le cose sono Dio e hanno la stessissima sostanza di Dio; e Dio e il mondo sono una e la medesima cosa, e quindi anche lo spirito e la materia, la necessità e la libertà, il vero e il falso, il bene e il male, il giusto e l'ingiusto (26'). 2901

2. Ogni azione di Dio sull'uomo e sul mondo, deve essere negata (26'). 2902

3. La ragione umana, senza tenere assolutamente Dio in nessuna considerazione, è l'unico vero arbitro del vero e del falso, del bene e del male, è legge a se stessa, e con le sue forze naturali è sufficiente a procurare il bene degli uomini e dei popoli (26'). 2903

4. Tutte le verità della religione derivano dalla forza nativa della ragione umana; per questo la ragione è la norma principale con cui l'uomo può e deve conseguire la conoscenza di tutte le verità di qualsiasi genere (1' 17' 26'). 2904

5. La rivelazione divina è imperfetta e per questo è soggetta a un continuo e indefinito progresso, il quale corrisponde al progresso della ragione umana (1' 26'). 2905

6. La fede in Cristo è in contraddizione con la ragione umana; e la rivelazione divina non solo non giova a nulla, ma è anche nociva per la perfezione dell'uomo (1' 26'). 2906

7. Le profezie e i miracoli esposti e narrati nelle sacre Scritture, sono invenzioni di poeti, e i misteri della fede cristiana sono la summa delle indagini dei filosofi; e nei libri dei due Testamenti sono contenute invenzioni mitiche; e lo stesso Gesù Cristo è una finzione mitica (1' 26'). 2907

§ II. *Rationalismus moderatus*

2908 8. Cum ratio humana ipsi religioni aequiparetur, idcirco theologicae disciplinae perinde ac philosophicae tractandae sunt (13').

2909 9. Omnia indiscriminatim dogmata religionis christianae sunt obiectum naturalis scientiae seu philosophiae; et humana ratio historice tantum exculta potest ex suis naturalibus viribus et principiis ad veram de omnibus etiam reconditioribus dogmatibus scientiam pervenire, modo haec dogmata ipsi rationi tamquam obiectum proposita fuerint (27' [*cf.* *2857*] 30' [*cf.* *2878*]).

2910 10. Cum aliud sit philosophus, aliud philosophia, ille ius et officium habet se submittendi auctoritati, quam veram ipse probaverit; at philosophia neque potest neque debet ulli sese submittere auctoritati (27' [*cf.* *2858*] 30').

2911 11. Ecclesia non solum non debet in philosophiam umquam animadvertere, verum etiam debet ipsius philosophiae tolerare errores eique relinquere, ut ipsa se corrigat (27' [*cf.* *2860*]).

2912 12. Apostolicae Sedis Romanarumque Congregationum decreta liberum scientiae progressum impediunt (30' [*cf.* *2875*]).

2913 13. Methodus et principia, quibus antiqui Doctores scholastici Theologiam excoluerunt, temporum nostrorum necessitatibus scientiarumque progressui minime congruunt (30' [*cf.* *2876*]).

2914 14. Philosophia tractanda est nulla supernaturalis revelationis habita ratione (30').

NB. Cum rationalismi systemate cohaerent quoad maximam partem errores Antonii Guenther, qui damnantur in 19' et in 21'.

§ III. *Indifferentismus, latitudinarismus*

2915 15. Liberum cuique homini est eam amplecti ac profiteri religionem, quam rationis lumine quis ductus veram putaverit (8' 26').

2916 16. Homines in cuiusvis religionis cultu viam aeternae salutis reperire aeternamque salutem assequi possunt (1' 3' 17').

2917 17. Saltem bene sperandum est de aeterna illorum omnium salute, qui in vera Christi Ecclesia nequaquam versantur (13' 28' [*cf.* *2865° 2865-2867*]).

2918 18. Protestantismus non aliud est quam diversa verae eiusdem christianae religionis forma, in qua aeque ac in Ecclesia catholica Deo placere datum est (5').

§ IV. *Socialismus, communismus, societates clandestinae, biblicae et clerico-liberales*

2918a ... reprobantur in 1' 4' 5' 13' 28'

§ II. *Razionalismo moderato*

8. Dato che la ragione umana e la religione sono sullo stesso piano, di conseguenza le discipline teologiche vanno trattate come quelle filosofiche (13'). 2908

9. Tutti i dogmi della religione cristiana, senza alcuna distinzione, sono oggetto della scienza naturale o della filosofia; e la ragione umana, coltivata soltanto storicamente, in virtù delle sue sole forze naturali e dei suoi soli principi, può pervenire alla vera conoscenza di tutti i dogmi, anche di quelli più reconditi, purché questi dogmi siano stati proposti come oggetto alla stessa ragione (27' [*cf.* *2857*] 30' [*cf.* *2878*]). 2909

10. Dato che una cosa è il filosofo e altra la filosofia, quegli ha il diritto e il dovere di sottomettersi a quella autorità che lui stesso ha riconosciuto come vera; la filosofia invece, non può e non deve sottomettersi a nessuna autorità (27' [*cf.* *2858*] 30'). 2910

11. La chiesa non soltanto non deve mai occuparsi di filosofia, ma piuttosto deve tollerare gli errori della stessa filosofia e lasciare che questa si corregga da se stessa (27' [*cf.* *2860*]). 2911

12. I decreti della sede apostolica e delle congregazioni romane impediscono il libero progresso della scienza (30' [*cf.* *2875*]). 2912

13. Il metodo e i principi con i quali gli antichi dottori scolastici coltivarono la teologia, non corrispondono più alle esigenze dei nostri tempi e al progresso delle scienze (30' [*cf.* *2876*]. 2913

14. La filosofia deve essere trattata senza tenere in nessun conto la rivelazione soprannaturale (30'). 2914

NB. Con il sistema del razionalismo sono collegati per la massima parte gli errori di Anton Günther, che sono stati condannati in 19' e in 21'.

§ III. *Indifferentismo, latitudinarismo*

15. Ogni uomo è libero di abbracciare e professare quella religione che, guidato dal lume della ragione, ciascuno avrà ritenuto vera (8' 26'). 2915

16. Gli uomini, nel culto di qualsiasi religione, possono trovare la via della salvezza eterna, e conseguire l'eterna salvezza (1' 3' 17'). 2916

17. Per lo meno si deve ben sperare per quanto riguarda l'eterna salvezza di tutti quelli che non si trovano in alcun modo nella vera chiesa di Cristo (13' 28'[*cf.* *2865° 2865-2867*]). 2917

18. Il protestantesimo non è altro che una forma diversa della stessa vera religione cristiana, e in questa, come nella chiesa cattolica, è dato di piacere a Dio (5'). 2918

§ IV. *Socialismo, comunismo, società segrete, bibliche e clerico-liberali*

... sono riprovati in 1' 4' 5' 13' 28'. 2918a

§ V. *Errores de Ecclesia eiusque iuribus*

2919 19. Ecclesia non est vera perfectaque societas plane libera, nec pollet suis propriis et constantibus iuribus sibi a divino suo fundatore collatis, sed civilis potestatis est definire, quae sint Ecclesiae iura ac limites, intra quos eadem iura exercere queat (13' 23' 26').

2920 20. Ecclesiastica potestas suam auctoritatem exercere non debet absque civilis gubernii venia et assensu (25').

2921 21. Ecclesia non habet potestatem dogmatice definiendi, religionem catholicae Ecclesiae esse unice veram religionem (8').

2922 22. Obligatio, qua catholici magistri et scriptores omnino adstringuntur, coarctatur in iis tantum, quae ab infallibili Ecclesiae iudicio veluti fidei dogmata ab omnibus credenda proponuntur (30' [*cf.* **2879*]).

2923 23. Romani Pontifices et Concilia oecumenica a limitibus suae potestatis recesserunt, iura principum usurparunt atque etiam in rebus fidei et morum definiendis erarunt (8').

2924 24. Ecclesia vis inferendae potestatem non habet neque potestatem ullam temporalem directam vel indirectam (9').

2925 25. Praeter potestatem episcopatui inhaerentem, alia est attributa temporalis potestas a civili imperio vel expresse vel tacite concessa, revocanda propterea, cum libuerit, a civili imperio (9').

2926 26. Ecclesia non habet nativum ac legitimum ius acquirendi ac possidendi (18' 29').

2927 27. Sacri Ecclesiae ministri Romanusque Pontifex ab omni rerum temporalium cura ac dominio sunt omnino excludendi (26').

2928 28. Episcopis, sine gubernii venia, fas non est vel ipsas Apostolicas Litteras promulgare (18').

2929 29. Gratiae a Romano Pontifice concessae existimari debent tamquam irritae, nisi per gubernium fuerint imploratae (18').

2930 30. Ecclesiae et personarum ecclesiasticarum immunitas a iure civili ortum habuit (8').

2931 31. Ecclesiasticum forum pro temporalibus clericorum causis sive civilibus sive criminalibus omnino de medio tollendum est, etiam inconsulta et reclamante Apostolica Sede (12' 18').

2932 32. Absque ulla naturalis iuris et aequitatis violatione potest abrogari personalis immunitas, qua clerici ab onere subeundae exercendaeque militiae eximuntur; hanc vero abrogationem postulat civilis progressus, maxime in societate ad formam liberioris regiminis constituta (32').

2933 33. Non pertinet unice ad ecclesiasticam iurisdictionis potestatem proprio ac nativo iure dirigere theologicarum rerum doctrinam (30').

2934 34. Doctrina comparantium Romanum Pontificem principi libero et agenti in universa Ecclesia doctrina est, quae medio aevo praevaluit (9').

§ V. *Errori in ordine alla chiesa e ai suoi diritti*

19. La chiesa non è una vera e perfetta società, completamente libera, e 2919
non dispone di suoi propri e permanenti diritti, a lei conferiti dal suo fondatore divino, ma spetta al potere civile definire quali sono i diritti della chiesa, e i limiti entro i quali essa può esercitare questi stessi diritti (13' 23' 26').

20. La potestà ecclesiastica non deve esercitare la propria autorità senza 2920
il permesso e il consenso del governo civile (25').

21. La chiesa non ha la potestà di definire in modo dogmatico che la reli- 2921
gione della chiesa cattolica è l'unica e vera religione (8').

22. L'obbligo al quale sono assolutamente vincolati i maestri e gli scritto- 2922
ri cattolici, si restringe soltanto a quelle cose che dall'infallibile giudizio della chiesa sono proposte come dogmi di fede da credersi da tutti (30' [*cf.* **2879*]).

23. I pontefici romani e i concili ecumenici hanno oltrepassato i limiti del 2923
loro potere, hanno usurpato i diritti dei principi, e hanno errato anche nel definire le cose di fede e di morale (8').

24. La chiesa non ha il potere di usare la forza, né alcun potere tempora- 2924
le diretto o indiretto (9').

25. Oltre alla potestà che inerisce all'episcopato, vi è un'altra potestà 2925
temporale attribuita dalla sovranità civile, espressamente o tacitamente concessa, e quindi revocabile, a suo arbitrio, dalla sovranità civile (9').

26. La chiesa non ha il diritto nativo e legittimo, di acquistare e di posse- 2926
dere (18' 29').

27. I ministri sacri della chiesa e il pontefice romano, debbono essere as- 2927
solutamente esclusi da ogni cura e possesso delle cose temporali (26').

28. Ai vescovi, senza il permesso del governo, non è lecito neppure pro- 2928
mulgare le stesse lettere apostoliche (18').

29. Le grazie concesse dal pontefice romano debbono essere ritenute 2929
nulle, se non sono state implorate tramite il governo (18').

30. L'immunità della chiesa e delle persone ecclesiastiche, ha avuto ori- 2930
gine dal diritto civile (8').

31. Il foro ecclesiastico per le cause temporali dei chierici, sia civili che 2931
penali, deve essere assolutamente soppresso, anche senza consultare la sede apostolica, e malgrado il suo reclamo (12' 18').

32. Senza nessuna violazione del diritto naturale e dell'equità, può esse- 2932
re abrogata l'immunità personale, mediante la quale i chierici sono esonerati dal peso di subire e di esercitare il servizio militare; il progresso civile infatti esige questa abrogazione, soprattutto in una società costituita in forma di regime più libero (32').

33. Non appartiene in modo esclusivo alla potestà ecclesiastica di giuri- 2933
sdizione, per proprio e nativo diritto, il dirigere l'insegnamento delle discipline teologiche (30').

34. La dottrina di coloro che paragonano il pontefice romano con un 2934
principe libero e che agisce nella chiesa universale, è la dottrina che prevalse nel medioevo (9').

2935 35. Nihil vetat, alicuius Concilii generalis sententia aut universorum populorum facto summum Pontificatum ab Romano episcopo atque Urbe ad alium episcopum aliamque civitatem transferri (9').

2936 36. Nationalis concilii definitio nullam aliam admittit disputationem, civilisque administratio rem ad hosce terminos exigere potest (9').

2937 37. Institui possunt nationales ecclesiae ab auctoritate Romani Pontificis subductae planeque divisae (23' 24').

2938 38. Divisioni Ecclesiae in orientalem atque occidentalem nimia Romanorum Pontificum arbitria contulerunt (9').

§ VI. *Errores de societate civili tum in se tum in suis ad Ecclesiam relationibus spectata*

2939 39. Reipublicae status, utpote omnium iurium origo et fons, iure quodam pollet nullis circumscripto limitibus (26').

2940 40. Catholicae Ecclesiae doctrina humanae societatis bono et commodis adversatur (1' [*cf.* **2775*] 4').

2941 41. Civili potestati vel ab infideli imperante exercitae competit potestas indirecta negativa in sacra; eidem proinde competit nedum ius quod vocant «exsequatur», sed etiam ius «appellationis», quam nuncupant, «ab abusu» (9').

2942 42. In conflictu legum utriusque potestatis ius civile praevalet (9').

2943 43. Laica potestas auctoritatem habet rescindendi, declarandi ac faciendi irritas solemnes conventiones (vulgo «Concordata») super usu iurium ad ecclesiasticam immunitatem pertinentium cum Sede Apostolica initas sine huius consensu, immo et ea reclamante (7' 23').

2944 44. Civilis auctoritas potest se immiscere rebus, quae ad religionem, mores et regimen spirituale pertinent. Hinc potest de instructionibus iudicare, quas Ecclesiae pastores ad conscientiarum normam pro suo munere edunt, quin etiam potest de divinorum sacramentorum administratione et dispositionibus ad ea suscipienda necessariis decernere (7' 26').

2945 45. Totum scholarum publicarum regimen, in quibus iuventus christianae alicuius reipublicae instituitur, episcopalibus dumtaxat seminariis aliqua ratione exceptis, potest ac debet attribui auctoritati civili, et ita quidem attribui, ut nullum alii cuicumque auctoritati recognoscatur ius immiscendi se in disciplina scholarum, in regimine studiorum, in graduum collatione, in delectu aut approbatione magistrorum (7' 10').

2946 46. Immo in ipsis clericorum seminariis methodus studiorum adhibenda civili auctoritati subicitur (18').

2947 47. Postulat optima civilis societatis ratio, ut populares scholae, quae patent omnibus cuiusque e populo classis pueris, ac publica universim instituta, quae litteris severioribusque disciplinis tradendis et educationi iuventutis curandae sunt destinata, eximantur ab omni Ecclesiae auctoritate, moderatrice

35. Nulla vieta che, sia per decisione di un qualche concilio universale, sia per un atto di tutti i popoli, il sommo pontificato sia trasferito dal vescovo di Roma e da Roma stessa, a un altro vescovo e a un'altra città (9'). 2935

36. La decisione di un concilio nazionale non ammette nessuna altra discussione, e l'amministrazione civile può esigere la cosa in questi termini (9'). 2936

37. Si possono istituire delle chiese nazionali, sottratte e completamente separate dall'autorità del pontefice romano (23' 24'). 2937

38. Alla divisione della chiesa in orientale e occidentale, hanno contribuito gli eccessivi arbìtri dei romani pontefici (9'). 2938

§ VI. *Errori in ordine alla società civile, considerata sia in se stessa sia nelle sue relazioni con la chiesa*

39. Lo stato, come origine e fonte di tutti i diritti, gode di un diritto tale, che non è circoscritto da nessun confine (26'). 2939

40. La dottrina della chiesa cattolica è contraria al bene e ai vantaggi della società umana (1' [*cf.* **2775*] 4'). 2940

41. Al potere civile, anche se esercitato da un sovrano non credente, compete un potere negativo indiretto nelle cose sacre; quindi gli spetta non solo il diritto conosciuto come «sia eseguito», ma anche il diritto «di appello», conosciuto come «dall'abuso» (9'). 2941

42. Nel conflitto fra leggi dei due poteri, prevale il diritto civile (9'). 2942

43. Il potere temporale ha la potestà di rescindere, di dichiarare e di rendere nulle le solenni convenzioni (i cosiddetti «concordati») che per quanto riguarda l'uso dei diritti spettanti all'immunità ecclesiastica sono stati stipulati con la sede apostolica, senza il suo consenso, e anche se essa protesta (7' 23'). 2943

44. L'autorità civile può immischiarsi nelle cose che riguardano la religione, i costumi e il regime spirituale. Quindi può giudicare in ordine alle istruzioni che i Pastori della chiesa pubblicano come regola delle coscienze, in base al loro ufficio; può anche decretare, inoltre, per quel che riguarda l'amministrazione dei sacramenti e le disposizioni nececessarie per riceverli (7' 26'). 2944

45. Tutto il regime delle scuole pubbliche nelle quali si educa la gioventù di qualsiasi stato cristiano, fatta eccezione soltanto in qualche modo dei seminari vescovili, può e deve essere attribuito all'autorità civile, e attribuito inoltre in modo tale, da non riconoscersi a una qualsiasi altra autorità nessun diritto di immischiarsi nell'organizzazione delle scuole, nel regolamento degli studi, nel conferimento dei gradi, nella scelta e nell'approvazione dei maestri (7' 10'). 2945

46. Anche negli stessi seminari dei chierici, il metodo da seguire negli studi è soggetto all'autorità civile (18'). 2946

47. La condizione ottimale della società civile, richiede che le scuole popolari, che sono aperte a tutti i fanciulli di qualunque classe del popolo, e in generale i pubblici istituti che sono destinati all'insegnamento delle lettere e delle discipline più rigorose e alla cura dell'educazione della gioventù, siano sottratte a ogni autorità, forza di regolamentazione, ingerenza della chiesa, e 2947

vi et ingerentia, plenoque civilis ac politicae auctoritatis arbitrio subiciantur ad imperantium placita et ad communium aetatis opinionum amussim (31').

2948 48. Catholicis viris probari potest ea iuventutis instituendae ratio, quae sit a catholica fide et ab Ecclesiae potestate seiuncta, quaeque rerum dumtaxat naturalium scientiam ac terrenae socialis vitae fines tantummodo vel saltem primario spectet (31').

2949 49. Civilis auctoritas potest impedire, quominus sacrorum antistites et fideles populi cum Romano Pontifice libere ac mutuo communicent (26').

2950 50. Laica auctoritas habet per se ius praesentandi episcopos et potest ab illis exigere, ut ineant dioecesium procurationem, antequam ipsi canonicam a Sancta Sede institutionem et Apostolicas Litteras accipiant (18').

2951 51. Immo laicum gubernium habet ius deponendi ab exercitio pastoralis ministerii episcopos, neque tenetur oboedire Romano Pontifici in iis, quae episcopatuum et episcoporum respiciunt institutionem (8' 12').

2952 52. Gubernium potest suo iure immutare aetatem ab Ecclesia praescriptam pro religiosa tam mulierum quam virorum professione, omnibusque religiosis familiis indicere, ut neminem sine suo permissu ad solemnia vota nuncupanda admittant (18').

2953 53. Abrogandae sunt leges, quae ad religiosarum familiarum statum tutandum earumque iura et officia pertinent; immo potest civile gubernium iis omnibus auxilium praestare, qui a suscepto religiosae vitae instituto deficere ac solemnia vota frangere velint; pariterque potest religiosas easdem familias perinde ac collegiatas ecclesias et beneficia simplicia etiam iuris patronatus penitus exstinguere, illorumque bona et reditus civilis potestatis administrationi et arbitrio subicere et vindicare (12' 14' 15').

2954 54. Reges et principes non solum ab Ecclesiae iurisdictione eximuntur, verum etiam in quaestionibus iurisdictionis dirimendis superiores sunt Ecclesia (8').

2955 55. Ecclesia a statu statusque ab Ecclesia seiungendus est (12').

§ VII. *Errores de ethica naturali et christiana*

2956 56. Morum leges divina haud egent sanctione, minimeque opus est, ut humanae leges ad naturae ius conformentur aut obligandi vim a Deo accipiant (26').

2957 57. Philosophicarum rerum morumque scientia, item civiles leges possunt et debent a divina et ecclesiastica auctoritate declinare (26').

2958 58. Aliae vires non sunt agnoscendae nisi illae, quae in materia positae sunt, et omnis morum disciplina honestasque collocari debet in cumulandis et augendis quovis modo divitiis ac in voluptatibus explendis (26' 28').

2959 59. Ius in materiali facto consistit, et omnia hominum officia sunt nomen inane, et omnia humana facta iuris vim habent (26').

2960 60. Auctoritas nihil aliud est, nisi numeri et materialium virium summa (26').

che siano sottoposte al pieno arbitrio dell'autorità civile e politica, secondo il beneplacito dei sovrani e in conformità alle comuni opinioni del tempo (31').

48. Dai cattolici può essere accettato quel sistema di educazione della gioventù che sia separato dalla fede cattolica e dal potere della chiesa, e che riguardi soltanto, in modo esclusivo o almeno in modo primario, la conoscenza delle cose naturali e gli ambiti della vita sociale terrena (31'). 2948

49. L'autorità civile può impedire che i vescovi e i popoli credenti, abbiano libera e reciproca comunicazione con il pontefice romano (26'). 2949

50. L'autorità laica ha di per sé il diritto di presentare i vescovi, e può da essi esigere che assumano l'amministrazione della diocesi, prima di ricevere dalla Santa Sede l'istituzione canonica e le lettere apostoliche (18'). 2950

51. Anzi, il governo laico ha il diritto di deporre i vescovi dall'esercizio del ministero pastorale, e non è tenuto ad obbedire al pontefice romano nelle cose che riguardano l'istituzione dei vescovadi e dei vescovi (8' 12'). 2951

52. Il governo può, per suo diritto, modificare l'età prescritta dalla chiesa per la professione religiosa degli uomini e delle donne, e può imporre a tutte le famiglie religiose, di non ammettere nessuno alla professione solenne dei voti, senza il suo permesso (18'). 2952

53. Debbono essere abrogate le leggi che riguardano la tutela della condizione delle famiglie religiose; anzi il governo civile può prestare aiuto a tutti coloro che vogliono lasciare la regola ricevuta della vita religiosa e infrangere i voti solenni; e può ugualmente completamente sopprimere le stesse famiglie religiose, le chiese collegiate, e i benefici semplici anche con diritto di patronato, e di sottoporre e attribuire i loro beni e redditi all'amministrazione e all'arbitrio della potestà civile (12' 14' 15'). 2953

54. I re e i prìncipi, non solo sono esenti dalla giurisdizione della chiesa, ma sono anche superiori alla chiesa nel dirimere le questioni di giurisdizione (8'). 2954

55. La chiesa deve essere separata dallo stato, e lo stato dalla chiesa (12'). 2955

§ VII. *Errori intorno all'etica naturale e cristiana*

56. Le leggi morali non hanno bisogno di sanzione divina, ed non è affatto necessario che le leggi umane si conformino al diritto di natura o ricevano da Dio la forza di obbligare (26'). 2956

57. La scienza filosofica e morale, unitamente alle leggi civili, possono e debbono discostarsi dall'autorità divina ed ecclesiastica (26'). 2957

58. Non si debbono riconoscere altre forze, se non quelle che sono poste nella materia, e ogni disciplina e dignità morale deve essere posta nell'accumulare e nell'accrescere in ogni modo le ricchezze, e nell'appagamento delle voluttà (26' 28'). 2958

59. Il diritto consiste nel fatto materiale, e tutti i doveri degli uomini sono un nome vuoto, e tutti i fatti umani hanno forza di legge (26'). 2959

60. L'autorità non è altro se non la somma del numero e delle forze materiali (26'). 2960

2961 61. Fortunata facti iniustitia nullum iuris sanctitati detrimentum affert (24').

2962 62. Proclamandum est et observandum principium, quod vocant de non-interventu[1] (22').

2963 63. Legitimis principibus oboedientiam detractare, immo et rebellare licet (1' 2' 5' 20').

2964 64. Tum cuiusque sanctissimi iuramenti violatio, tum quaelibet scelesta flagitiosaque actio sempiternae legi repugnans non solum haud est improbanda, verum etiam omnino licita summisque laudibus efferenda, quando id pro patriae amore agatur (4').

§ VIII. *Errores de matrimonio christiano*

2965 65. Nulla ratione ferri potest, Christum evexisse matrimonium ad dignitatem sacramenti (9').

2966 66. Matrimonii sacramentum non est nisi quid contractui accessorium ab eoque separabile, ipsumque sacramentum in una tantum nuptiali benedictione situm est[1] (9').

2967 67. Iure naturae matrimonii vinculum non est indissolubile, et in variis casibus divortium proprie dictum auctoritate civili sanciri potest (9' 12').

2968 68. Ecclesia non habet potestatem impedimenta matrimonium dirimentia inducendi, sed ea potestas civili auctoritati competit, a qua impedimenta exsistentia tollenda sunt (8').

2969 69. Ecclesia sequioribus saeculis dirimentia impedimenta inducere coepit, non iure proprio, sed illo iure usa, quod a civili potestate mutuata erat (9').

2970 70. Tridentini canones, qui anathematis censuram illis inferunt, qui facultatem impedimenta dirimentia inducendi Ecclesiae negare audeant [*cf.* **1803s*], vel non sunt dogmatici vel de hac mutuata potestate intelligendi sunt (9').

2971 71. Tridentini forma [*cf.* **1813-1816*] sub infirmitatis poena non obligat, ubi lex civilis aliam formam praestituat et velit hac nova forma interveniente matrimonium valere (9').

2972 72. Bonifatius VIII votum castitatis in ordinatione emissum nuptias nullas reddere primus asseruit (9').

2973 73. Vi contractus mere civilis potest inter Christianos constare veri nominis matrimonium, falsumque est, aut contractum matrimonii inter Christianos semper esse sacramentum, aut nullum esse contractum, si sacramentum excludatur (9' 11' 12' 23).

---

*2962 [1] Fece valere questo principio l'imperatore Napoleone III di Francia per non adempiere la sua promessa e non dover intervenire contro i Piemontesi che occuparono lo Stato della chiesa.

61. La casuale ingiustizia di un fatto, non comporta alcun detrimento per la santità del diritto (24'). 2961

62. Si deve proclamare e osservare il cosiddetto principio, del non-intervento[1] (22'). 2962

63. È lecito rifiutare l'obbedienza e anche ribellarsi ai principi legittimi (1' 2' 5' 20'). 2963

64. Tanto la violazione di qualsiasi santissimo giuramento, quanto qualunque azione scellerata e criminosa e che ripugna alla legge eterna, quando questo è fatto per amore di patria, non solo non deve essere condannata, ma è del tutto lecita e deve essere esaltata con somme lodi (4'). 2964

§ VIII. *Errori riguardo al matrimonio cristiano*

65. Non si può dimostrare in nessun modo che Cristo abbia elevato il matrimonio alla dignità di sacramento (9'). 2965

66. Il sacramento del matrimonio non è altro che un elemento accessorio al contratto e da questo separabile, e il sacramento stesso consiste soltanto in una benedizione nuziale[1] (9'). 2966

67. Per diritto di natura il vincolo del matrimonio non è indissolubile, e in diversi casi il divorzio propriamente detto può essere sancito dall'autorità civile (9' 12'). 2967

68. La chiesa non ha il potere di introdurre degli impedimenti dirimenti nel matrimonio, ma tale potere compete all'autorità civile, dalla quale debbono essere rimossi gli impedimenti esistenti (8'). 2968

69. La chiesa ha cominciato a introdurre gli impedimenti dirimenti in secoli più tardivi, non per diritto proprio, ma usando di quel diritto che aveva ricevuto dal potere civile (9'). 2969

70. I canoni tridentini che portano la censura della scomunica contro coloro che osano negare alla chiesa la facoltà di introdurre impedimenti dirimenti [*cf.* **1803s*], o non sono dogmatici, o debbono essere intesi nel senso di questa potestà ricevuta (9'). 2970

71. La forma del tridentino [*cf.* **1813-1816*] non obbliga sotto pena di nullità, quando la legge civile prescrive un'altra forma e vuole che il matrimonio sia valido con l'utilizzo di questa nuova forma (9'). 2971

72. Bonifacio VIII per primo ha affermato che il voto di castità emesso nell'ordinazione, rende nulle le nozze (9'). 2972

73. In forza del solo contratto civile può sussistere fra cristiani un vero matrimonio, ed è falso che il contratto di matrimonio fra cristiani è sempre il sacramento, o che il contratto è nullo, se si esclude il sacramento (9' 11' 12' 23'). 2973

---

*2966 [1] La concezione espressa nella seconda parte della proposizione veniva sostenuta, ad es . da Melchiorre Cano, *De locis theologicis*, VIII, 5 (Venezia 1759) 196s.

2974 74. Causae matrimoniales et sponsalia suapte natura ad forum civile pertinent (9' 12').

NB. Huc facere possunt duo alii errores de clericorum caelibatu abolendo et de statu matrimonii statui virginitatis anteferendo. Confodiuntur, prior in 1', posterior in 8'.

§ IX. *Errores de civili Romani Pontificis principatu*

2975 75. De temporalis regni cum spirituali compatibilitate disputant inter se christianae et catholicae Ecclesiae filii (9').

2976 76. Abrogatio civilis imperii, quo Apostolica Sedes potitur, ad Ecclesiae libertatem felicitatemque vel maxime conduceret (4' 6').

NB. [*Effata hac de re vide etiam in*] 4' 6' 20' 22' 24' 26'.

§ X. *Errores, qui ad liberarismum hodiernum referuntur*

2977 77. Aetate hac nostra non amplius expedit, religionem catholicam haberi tamquam unicam status religionem, ceteris quibuscumque cultibus exclusis (16').

2978 78. Hinc laudabiliter in quibusdam catholici nominis regionibus lege cautum est, ut hominibus illuc immigrantibus liceat publicum proprii cuiusque cultus exercitium habere (12').

2979 79. Enimvero falsum est, civilem cuiusque cultus libertatem, itemque plenam potestatem omnibus attributam quaslibet opiniones cogitationesque palam publiceque manifestandi conducere ad populorum mores animosque facilius corrumpendos ac indifferentismi pestem propagandam (18').

2980 80. Romanus Pontifex potest ac debet cum progressu, cum liberalismo et cum recenti civilitate sese reconciliare et componere (24').

2990-2993: Instructio S. Paenitentiariae, 15 Ian. 1866

De matrimonio civili

2990 (2) S. Paenitentiaria superfluum putat in memoriam cuiusque revocare, quod est sanctissimae religionis nostrae notissimum dogma, nimirum matrimonium unum esse ex septem sacramentis a Christo Domino institutis, proindeque ad Ecclesiam ipsam, cui idem Christus divinorum suorum mysteriorum dispensationem commisit, illius directionem unice pertinere, tum etiam superfluum putat in cuiusque memoriam revocare formam a sancta Tridentina Synodo praescriptam [*Sessio XXIV, De reformatione matrimonii, c. 1: *1813-1816*], sine cuius observantia in locis, ubi illa promulgata fuit, valide contrahi matrimonium nequaquam posset.

74. Le cause matrimoniali e gli sponsali spettano per loro propria natura al foro civile (9' 12'). 2974

NB. A questo punto possono convenire altri due errori, sull'abolizione del celibato dei chierici e sullo stato matrimoniale da anteporsi allo stato di verginità. Sono affrontati, il primo in 1' e il secondo in 8'.

§ *IX. Errori relativi alla sovranità temporale del pontefice romano*

75. Sulla compatibilità del regno temporale con quello spirituale disputano fra di loro i figli della chiesa cristiana e cattolica (9'). 2975

76. La soppressione del principato civile che la sede apostolica possiede, gioverebbe moltissimo alla libertà e felicità della chiesa (4' 6'). 2976

NB. [*Dichiarazioni su questo argomento vedi anche in*] 4' 6' 20' 22' 24' 26'.

§ X. *Errori che si riferiscono al liberalismo odierno*

77. Nel nostro tempo non è più conveniente avere la religione cattolica come unica religione di stato, a esclusione di tutti gli altri culti (16'). 2977

78. In modo lodevole quindi, in alcune regioni cattoliche, è stato stabilito per legge che è lecito agli uomini che lì sono andati ad abitare, avere il pubblico esercizio del culto proprio di ciascuno (12'). 2978

79. È falso infatti, che la libertà civile di qualsiasi culto, come anche la piena potestà a tutti concessa di manifestare apertamente e in pubblico qualunque opinione o pensiero, porti più facilmente a corrompere i costumi e gli animi dei popoli e a propagare la peste dell'indifferentismo (18'). 2979

80. Il pontefice romano può e deve riconciliarsi e farsi amico con il progresso, il liberalismo e la civiltà moderna (24'). 2980

2990-2993: Istruzione della S. Penitenzieria, 15 genn. 1866

Ed.: ASS 1(1865/66; [5]1872) 509-511.

Il matrimonio civile

(2) La Sacra Penitenzieria considera superfluo richiamare alla memoria di ciascuno, che è dogma conosciutissimo della nostra santissima religione che il matrimonio è senza alcun dubbio uno dei sette sacramenti istituiti da Cristo Signore, e che pertanto la sua gestione appartiene unicamente alla chiesa stessa, cui lo stesso Cristo ha affidato la dispensazione dei suoi divini misteri; inoltre considera anche superfluo richiamare alla memoria di ciascuno la forma prescritta dal santo concilio di Trento [*Sessione 24ª, La riforma del matrimonio, c. 1: *1813-1816*], senza la cui osservanza, nei luoghi dove questa è stata promulgata, non si può mai contrarre un matrimonio valido. 2990

2991 (3) Sed ex hisce aliisque axiomatibus et catholicis doctrinis debent animarum pastores practicas instructiones conficere, quibus etiam fidelibus id persuadeant, quod sanctissimus Dominus noster in Consistorio secreto 27 Sept. 1852 proclamabat: «Inter fideles matrimonium dari non posse, quin uno eodemque tempore sit sacramentum; atque idcirco quamlibet aliam inter christianos viri et mulieris praeter sacramentum coniunctionem, etiam civilis legis vi factam, nihil aliud esse nisi turpem atque exitialem concubinatum».

2992 (4) Atque hinc facile deducere poterunt, civilem actum coram Deo eiusque Ecclesia, nedum ut sacramentum, verum nec ut contractum haberi ullo modo posse; et quemadmodum civilis potestas ligandi quemquam fidelium in matrimonio incapax est, ita et solvendi incapacem esse; ideoque ... sententiam omnem de separatione coniugum legitimo matrimonio coram Ecclesia coniunctorum, a laica potestate latam, nullius valoris esse; et coniugem, qui eiusmodi sententia abutens alii se personae coniungere auderet, fore verum adulterum: quemadmodum esset verus concubinarius, qui vi tantum civilis actus in matrimonio persistere praesumeret; atque utrumque absolutione indignum esse, donec haud resipiscat ac praescriptionibus Ecclesiae se subiiciens ad paenitentiam convertatur.

2993 (5) [*Conceditur tamen ad poenas vitandas, ob prolis bonum et ad polygamiae periculum avertendum, ut*] fideles, postquam matrimonium legitime contraxerint coram Ecclesia, se sistant actum lege decretum exsecuturi. ea tamen intentione ..., sistendo se Gubernii Officiali nil aliud faciant quam ut civilem caeremoniam exsequantur.[1]

2997-2999: Litt. Ap. *Iam vos omnes* ad omnes Protestantes aliosque Acatholicos, 13 Sept. 1868

De necessitate Ecclesiae ad salutem

2997 Nemo inficiari ac dubitare potest, ipsum Christum Iesum, ut humanis omnibus generationibus redemptionis suae fructus applicaret, suam hic in terris supra Petrum unicam aedificasse Ecclesiam, id est unam, sanctam, catholicam, apostolicam, eique necessariam omnem contulisse potestatem, ut integrum inviolatumque custodiretur fidei depositum ac eadem fides omnibus populis, gentibus, nationibus traderetur, ut per baptisma omnes in mysticum suum Corpus cooptarentur homines, ... utque eadem Ecclesia, quae mysticum suum constituit Corpus, in sua propria natura semper stabilis et immota usque ad consummationem saeculorum permaneret ..

*2993 [1] Cf. Benedetto XIV, Breve *Redditae sunt nobis*, 17 sett. 1746 (Benedetto XIV, *Bullarium*, ed. di Malines 9, 426-430 = Supplemento n. III)

(3) Ma da questi e altri principi e dalla dottrina cattolica i pastori delle anime debbono elaborare istruzioni pratiche, mediante le quali persuadano anche i fedeli di questo, che il nostro santissimo signore nel concistoro segreto del 27 sett. 1852 proclamava: «Fra i fedeli non può darsi un matrimonio, senza che nello stesso e medesimo tempo sia un sacramento; e quindi fra i cristiani una qualsiasi altra unione di un uomo e di una donna al di fuori del sacramento, fatta anche in forza della legge civile, non è niente altro che un turpe ed esiziale concubinato». 2991

(4) E da ciò potranno dedurre facilmente che l'atto civile, davanti a Dio e alla sua chiesa, non può essere considerato in nessun modo non solo come sacramento, ma nemmeno come contratto; e che la potestà civile come non ha il potere di legare in matrimonio un qualsiasi fedele, così non ha neppure il potere di scioglierlo; e che per questo motivo ... ogni sentenza di separazione dei coniugi congiunti in legittimo matrimonio davanti alla chiesa, promulgata dalla potestà laica, non ha nessun valore; e che il coniuge che, abusando di una tale sentenza, osasse unirsi ad un'altra persona, sarebbe veramente un adultero: come anche sarebbe un vero concubino colui che presumesse di rimanere nel matrimonio soltanto in forza di un atto civile; e che entrambi non sono degni dell'assoluzione finché non si ravvedono e si convertono a penitenza sottomettendosi alle prescrizioni della chiesa. 2992

(5) [*Si concede tuttavia per evitare le pene, per il bene della prole e per allontanare il pericolo della poligamia, che*] i fedeli, dopo che hanno contratto un matrimonio legittimo davanti alla chiesa, si presentino per eseguire l'atto imposto dalla legge, con l'intenzione tuttavia ..., presentandosi all'ufficiale del governo, di non fare nient'altro che eseguire una cerimonia civile.[1] 2993

2997-2999: Lettera apostolica *Iam vos omnes* a tutti i protestanti e agli altri non cattolici, 13 sett. 1868

In occasione della convocazione del concilio Vaticano I Pio IX invitò tutti i non cattolici a unirsi alla chiesa cattolica. – *Ed.*: MaC 50, 203*-205* (= 49 parte seconda, 1259-1261) / CollLac 7, 9b-10a / Pio IX, *Acta*, 1/IV, 434-437 / ASS 4(1868/69; [5]1875) 132-134.

La necessità della chiesa per la salvezza

Nessuno può contestare e dubitare che lo stesso Cristo Gesù, per applicare a tutte le generazioni umane i frutti della sua redenzione, abbia edificato qui in terra, su Pietro, la sua unica chiesa, cioè l'una, santa, cattolica, apostolica, e che a questa ha conferito ogni potestà necessaria perché fosse custodito integro e inviolato il deposito della fede e perché la medesima fede fosse trasmessa a tutti i popoli, le genti, le nazioni, affinché per mezzo del battesimo tutti gli uomini fossero aggregati nel suo corpo mistico, ... e affinché la medesima chiesa che costituisce il suo mistico corpo, persistesse nella sua propria natura sempre stabile e salda fino alla consumazione dei secoli ... 2997

2998 Nunc vero qui accurate consideret ac meditetur condicionem, in qua versantur variae et inter se discrepantes religiosae societates seiunctae a catholica Ecclesia, ... vel facile sibi persuadere debebit, neque aliam peculiarem ex eisdem societatibus neque omnes simul coniunctas ullo modo constituere et esse illam unam et catholicam Ecclesiam, quam Christus Dominus aedificavit, constituit et esse voluit, neque membrum aut partem eiusdem Ecclesiae ullo modo dici posse, quandoquidem sunt a catholica unitate visibiliter divisae.

Cum enim eiusmodi societates careant viva illa et a Deo constituta auctoritate, quae homines res fidei morumque disciplinam praesertim docet eosque dirigit ac moderatur in iis omnibus, quae ad aeternam salutem pertinent, tum societates ipsae in suis doctrinis continenter variarunt, et haec mobilitas ac instabilitas apud easdem societates numquam cessat. Quisque vel facile intelligit ... id vel maxime adversari Ecclesiae a Christo Domino institutae ...

2999 Quamobrem ii omnes, qui Ecclesiae catholicae unitatem et veritatem non tenent, occasionem amplectantur huius Concilii, quo Ecclesia catholica, cui eorum Maiores adscripti erant, novum intimae unitatis et inexpugnabilis vitalis sui roboris exhibet argumentum, ac indigentiis eorum cordis respondentes ab eo statu se eripere studeant, in quo de sua propria salute securi esse non possunt.

CONC. (OECUM XX) VATICANUM I: 8 Dec. 1869 – 20 Oct. 1870

Poco prima dell'emanazione del sillabo nel dic. 1864 (cf. *2901-2980) Pio IX si era consultato con alcuni cardinali sulla convocazione di un concilio, che avrebbe dovuto contrapporre la dottrina cattolica agli errori del tempo. Cf i «voti» dei cardinali in MaC 49, 9-98. Giacché la maggioranza dei cardinali approvò questo intento, in occasione della festa dei santi Pietro e Paolo del 1867 Pio IX ne diede l'annuncio ai vescovi presenti a Roma. Il 29 giugno 1868 emanò la bolla di convocazione *Aeterni Patris* (MaC 50, 193*-200* [= 49 parte seconda, 1249-1256] / CollLac 7, 1-7) L'apertura fu fissata per l'8 dic. 1869. Il concilio è importante per le sue decisioni dogmatiche. Furono preparate due temati- ▷

3000-3045: Sessio III, 24 Apr. 1870: Constitutio dogmatica *Dei Filius* de fide catholica

Lo schema *Apostolici muneris*, comprendente 18 capitoli (MaC 50, 59-74 / CollLac 7, 507-518), presentato ai padri conciliari fu respinto perché troppo prolisso e scolastico. Del tutto rifatto, fu riportato alla discussione in due parti il 1° e l'11 marzo 1870. Si decise di emanare i primi quattro capitoli come una costituzione a sé (MaC 53, 164-169 / CollLac 7, 1628-1632c [n. 555]). Il 14 marzo fu presentata una stesura migliorata: *Cum aeternus Dei Filius* (MaC 51, 31-38 / CollLac 7, 69-78). Terminata prima la discussione generale (18-22 marzo), poi quella particolare, fu formulato un testo definitivo che nella sessione 3ª del 24 aprile fu solennemente letto e confermato dal papa. La seconda parte dello schema presentato l'11 marzo trattava della Trinità, della creazione, dell'elevazione, del- ▷

Ora poi, chi accuratamente consideri e rifletta sulla condizione in cui si trovano le diverse e fra loro discordanti società religiose separate dalla chiesa cattolica, ... dovrebbe persuadersi molto facilmente che nessuna in particolare fra le medesime società, e neppure tutte insieme congiunte, in nessun modo costituiscono e sono quell'una e cattolica chiesa che Cristo Signore ha edificato, costituito e voluto che fosse, e che neppure possono essere dette in nessun modo un membro o una parte della stessa chiesa, dal momento che sono visibilmente separate dalla cattolica unità. 2998

Dal momento infatti che queste società sono prive di quella autorità vivente e costituita da Dio, che agli uomini insegna soprattutto le cose della fede e la disciplina dei costumi, e li dirige e li conduce in tutte quelle cose che si riferiscono alla salvezza eterna, per questo le medesime società continuamente hanno avuto cambiamenti nelle loro dottrine, e questa mobilità ed instabilità non viene mai meno presso le stesse società. Chiunque comprende molto facilmente ... che questo massimamente contrasta con la chiesa istituita da Cristo Signore ...

Perciò tutti quelli che non conservano l'unità e la verità della chiesa cattolica, accolgano l'occasione di questo concilio, con il quale la chiesa cattolica, della quale i loro Antenati facevano parte, mostra un nuovo argomento dell'interiore unità e della sua invincibile forza vitale, e, corrispondendo ai bisogni del loro cuore, cerchino di strapparsi da quello stato nel quale non possono essere sicuri della loro propria salvezza. 2999

CONCILIO VATICANO I (20° ecum.): 8 dic. 1869 – 20 ott. 1870

che: la spiegazione della fede cattolica nel confronto degli errori del tempo e la dottrina sulla chiesa di Cristo A motivo degli eventi politici poté essere discussa solo una parte dei temi. Furono approvate due costituzioni: *Dei Filius* sulla fede cattolica e *Pastor aeternus* sulla chiesa di Cristo. Una seconda costituzione sulla chiesa non poté essere approvata a causa dell'interruzione del concilio. Il papa, perso il potere temporale per l'occupazione di Roma il 20 sett., con la bolla *Postquam Dei munere* del 20 ott 1870 (MaC 53, 155-158 / CollLac 7, 497-500) rimandò il concilio a tempo indeterminato, «sine die».

3000-3045: Sessione 3ª, 24 aprile 1870: Costituzione dogmatica *Dei Filius* sulla fede cattolica

la caduta e della redenzione dell'uomo (MaC 53, 170-177 / CollLac 7, 1632d-1636 [n 556]) A motivo dell'insistenza di molti padri conciliari di trattare il più presto possibile la dottrina dell'infallibilità del papa, questa seconda parte fu tolta dal programma e non più ripresa, giacché nel frattempo il concilio fu rimandato.
Ed.: MaC 51, 430-436 / CollLac 7, 250a-256d / Pio IX, *Acta* 1/V, 180-194 / ASS 5(1869/70) 462-471 / COD 805_{23}-811_{26}

[L'elenco dei contenuti riportato dopo i titoli originali dei singoli capitoli corrisponde di regola all'esposizione dei relatori del concilio stesso.]

[Prooemium]

3000 ... Nunc autem, sedentibus Nobiscum et iudicantibus universi orbis episcopis, in hanc oecumenicam Synodum auctoritate Nostra in Spiritu Sancto congregatis, innixi Dei Verbo scripto et tradito, prout ab Ecclesia catholica sancte custoditum et genuine expositum accepimus, ex hac Petri cathedra in conspectu omnium salutarem Christi doctrinam profiteri et declarare constituimus, adversis erroribus potestate Nobis a Deo tradita proscriptis atque damnatis.

Cap. I. De Deo rerum omnium creatore

3001 Sancta catholica apostolica Romana Ecclesia credit et confitetur, unum esse Deum verum et vivum, creatorem ac Dominum caeli et terrae, omnipotentem, aeternum, immensum, incomprehensibilem, intellectu ac voluntate omnique perfectione infinitum; qui cum sit una singularis, simplex omnino et incommutabilis substantia spiritualis, praedicandus est re et essentia a mundo distinctus, in se et ex se beatissimus, et super omnia, quae praeter ipsum sunt et concipi possunt, ineffabiliter excelsus [*can. 1-4*].

3002 Hic solus verus Deus bonitate sua et «omnipotenti virtute» non ad augendam suam beatitudinem nec ad acquirendam, sed ad manifestandam perfectionem suam per bona, quae creaturis impertitur, liberrimo consilio, «simul ab initio temporis utramque de nihilo condidit creaturam, spiritualem et corporalem, angelicam videlicet et mundanam, ac deinde humanam quasi communem ex spiritu et corpore constitutam» [*Concilium Lateranense IV: *800; infra can. 2 et 5*].

3003 Universa vero, quae condidit, Deus providentia sua tuetur atque gubernat, «attingens a fine usque ad finem fortiter et disponens omnia suaviter» [*Sap 8,1*]. «Omnia enim nuda et aperta sunt oculis eius» [*Hb 4,13*], ea etiam, quae libera creaturarum actione futura sunt.

Cap. 2. De revelatione

3004 Eadem sancta mater Ecclesia tenet et docet, Deum, rerum omnium principium et finem, naturali humanae rationis lumine e rebus creatis certo cognosci posse; «invisibilia enim ipsius, a creatura mundi, per ea quae facta sunt, intellecta, conspiciuntur» [*Rm 1,20*]: attamen placuisse eius sapientiae et boni-

Premessa

... Ma in questo momento, insieme con i vescovi di tutto il mondo che siedono e giudicano con noi, riuniti nello Spirito Santo per la nostra autorità in questo concilio ecumenico, Noi, basandoci sulla parola di Dio scritta e trasmessa dalla tradizione così come noi l'abbiamo ricevuta, santamente custodita e sinceramente esposta dalla chiesa cattolica, abbiamo deciso di professare e dichiarare da questa cattedra di Pietro, al cospetto di tutti, la salutare dottrina di Gesù Cristo, proscrivendo e condannando gli errori contrari, in nome dell'autorità che ci è stata data da Dio. 3000

Cap. 1. Dio, creatore di tutte le cose

[**3001: L'unico Dio, perfetto, distinto dal mondo. - *3002: L'atto della creazione: sua perfezione, suo fine e suoi effetti. - *3003: La Provvidenza divina.*]

La santa chiesa cattolica apostolica romana crede e confessa che vi è un solo Dio vero e vivo, creatore e signore del cielo e della terra, onnipotente, eterno, immenso, incomprensibile, infinito nel suo intelletto, nella sua volontà, e in ogni perfezione, che essendo una sostanza spirituale unica e singolare, assolutamente semplice e immutabile, deve essere dichiarato realmente ed essenzialmente come distinto dal mondo, sovranamente beato in se stesso e per se stesso e ineffabilmente elevato al di sopra di tutto ciò che è e che può essere concepito al di fuori di lui [*cann. 1-4*]. 3001

Nella sua bontà e con la sua «onnipotente virtù», non per aumentare la sua beatitudine né per acquistare perfezione, ma per manifestarla attraverso i beni che concede alle sue creature, questo solo vero Dio ha, con la più libera delle decisioni, «insieme all'inizio dei tempi, creato dal nulla l'una e l'altra creatura, la spirituale e la corporale, e cioè gli angeli e il mondo, e poi la creatura umana, come partecipe di entrambe, costituita di anima e di corpo» [*Concilio Lateranense IV: *800; più avanti cann. 2 e 5*]. 3002

Dio, con la sua provvidenza, protegge e governa tutto ciò che ha creato, poiché «essa si estende da un confine all'altro con forza, governa con bontà ogni cosa» [*Sap 8,1*]. «Tutto è nudo e scoperto davanti agli occhi suoi» [*Eb 4,13*], anche quello che sarà fatto dalla libera azione delle creature. 3003

Cap. 2. La rivelazione

[**3004: Il fatto della rivelazione soprannaturale. - *3005: La sua necessità. - *3006: Le sue fonti. - *3007: Il suo interprete: la chiesa.*]

La stessa santa madre chiesa ritiene e insegna che Dio, principio e fine di ogni cosa, può essere conosciuto con certezza mediante la luce naturale della ragione umana a partire dalle cose create; «infatti, dalla creazione del mondo in poi, le sue perfezioni invisibili possono essere contemplate con l'intelletto nelle opere da lui compiute» [*Rm 1,20*]: ma tuttavia è piaciuto alla sua sapien- 3004

tati, alia eaque supernaturali via se ipsum ac aeterna voluntatis suae decreta humano generi revelare, dicente Apostolo: «Multifariam multisque modis olim Deus loquens patribus in Prophetis: novissime diebus istis locutus est nobis in Filio» [*Hb 1,1s; can. 1*].

3005 Huic divinae revelationi tribuendum quidem est, ut ea, quae in rebus divinis humanae rationi per se impervia non sunt, in praesenti quoque generis humani condicione ab omnibus expedite, firma certitudine et nullo admixto errore cognosci possint.[1] Non hac tamen de causa revelatio absolute necessaria dicenda est, sed quia Deus ex infinita bonitate sua ordinavit hominem ad finem supernaturalem, ad participanda scilicet bona divina, quae humanae mentis intelligentiam omnino superant; siquidem «oculus non vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis ascendit, quae praeparavit Deus iis, qui diligunt illum» [*1Cor 2,9; can. 2 et 3*].

3006 Haec porro supernaturalis revelatio, secundum universalis Ecclesiae fidem a sancta Tridentina Synodo declaratam continetur «in libris scriptis et sine scripto traditionibus, quae ipsius Christi ore ab Apostolis acceptae, aut ab ipsis Apostolis Spiritu Sancto dictante quasi per manus traditae, ad nos usque pervenerunt» [**1501*]. Qui quidem Veteris et Novi Testamenti libri integri cum omnibus suis partibus, prout in eiusdem Concilii decreto recensentur, et in veteri Vulgata latina editione habentur, pro sacris et canonicis suscipiendi sunt. Eos vero Ecclesia pro sacris et canonicis habet, non ideo, quod sola humana industria concinnati, sua deinde auctoritate sint approbati; nec ideo dumtaxat, quod revelationem sine errore contineant; sed propterea, quod Spiritu Sancto inspirante conscripti Deum habent auctorem, atque ut tales ipsi Ecclesiae traditi sunt [*can. 4*].

3007 Quoniam vero, quae sancta Tridentina Synodus de interpretatione divinae Scripturae ad coërcenda petulantia ingenia salubriter decrevit, a quibusdam hominibus prave exponuntur, Nos idem decretum renovantes hanc illius mentem esse declaramus, ut in rebus fidei et morum ad aedificationem doctrinae christianae pertinentium is pro vero sensu sacrae Scripturae habendus sit, quem tenuit ac tenet sancta mater Ecclesia, cuius est iudicare de vero sensu et interpretatione Scripturarum sanctarum; atque ideo nemini licere contra hunc sensum aut etiam contra unanimem consensum Patrum ipsam Scripturam sacram interpretari.

Cap. 3. De fide

3008 Cum homo a Deo tamquam creatore et Domino suo totus dependeat et ratio creata increatae Veritati penitus subiecta sit, plenum revelanti Deo intellectus et voluntatis obsequium fide praestare tenemur [*can. 1*]. Hanc vero fidem, quae humanae salutis initium est [*cf. *1532*], Ecclesia catholica profite-

*3005 [1] Cf. Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae*, I, q. 1, a. 1 (Editio Leonina 4, 6b).

za e bontà rivelare se stesso al genere umano, nonché gli eterni decreti della sua volontà per altra via, questa volta soprannaturale, come dice l'Apostolo: «Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio» [*Eb 1,1s; can. 1*].

È grazie a questa divina rivelazione che tutti gli uomini possono, nella 3005
presente condizione del genere umano, conoscere facilmente, con assoluta certezza e senza alcun errore, ciò che nelle cose divine non è di per sé inaccessibile alla ragione.[1] Non è, tuttavia, per questo motivo che la rivelazione deve essere detta assolutamente necessaria, ma perché Dio, nella sua infinita bontà, ha ordinato l'uomo a un fine soprannaturale, perché partecipi ai beni divini, che superano del tutto le possibilità dell'umana intelligenza; infatti, «quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore d'uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano» [*1Cor 2,9; cann. 2 e 3*].

Questa rivelazione soprannaturale, secondo la fede della chiesa universa- 3006
le, proclamata dal santo concilio di Trento, è contenuta «nei libri scritti e nella tradizione non scritta, che, ricevuta dagli apostoli dalla bocca dello stesso Cristo o trasmessa quasi di mano in mano dagli stessi apostoli, per ispirazione dello Spirito Santo, è giunta fino a noi» [**1501*]. Questi libri dell'Antico e del Nuovo Testamento, nella loro interezza, con tutte le loro parti, così come sono elencati nel decreto di questo concilio e come si trovano nell'antica edizione latina della Volgata, devono essere accettati come sacri e canonici. La chiesa li considera tali non perché, composti per opera dell'uomo, sono stati poi approvati dalla sua autorità, e neppure soltanto perché contengono senza errore la rivelazione; ma perché, scritti sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, hanno Dio per autore e come tali sono stati trasmessi alla chiesa [*can. 4*].

Poiché alcuni hanno esposto in modo errato il decreto formulato dal san- 3007
to concilio di Trento sull'interpretazione della sacra Scrittura, per frenare gli spiriti indocili, rinnovando questo stesso decreto, noi dichiariamo che la sua intenzione era che in materia di fede e di costumi, che fanno parte dell'edificio della dottrina cristiana, deve considerarsi come vero senso della sacra Scrittura, quello creduto e che crede la santa madre chiesa, alla quale appartiene giudicare del senso e dell'interpretazione autentica delle sacre Scritture; e che di conseguenza non è lecito a nessuno interpretare la sacra Scrittura contro questo senso e contro l'unanime consenso dei padri.

Cap. 3. La fede

*[*3008: Il concetto di fede. - *3009: La fede in accordo con la ragione. - *3010: La fede, un dono di Dio. - *3011: L'oggetto della fede. - *3012: La necessità della fede. - *3013s: L'aiuto esterno ed interno di Dio per la fede.]*

Poiché l'uomo dipende totalmente da Dio come suo creatore e signore e 3008
la ragione creata è sottomessa completamente alla verità increata, noi siamo tenuti, quando Dio si rivela, a prestargli, con la fede, la piena sottomissione della nostra intelligenza e della nostra volontà [*can. 1*]. Quanto a questa fede, inizio dell'umana salvezza [*cf. *1532*], la chiesa cattolica professa che essa è

tur, virtutem esse supernaturalem, qua, Dei aspirante et adiuvante gratia, ab eo revelata vera esse credimus, non propter intrinsecam rerum veritatem naturali rationis lumine perspectam, sed propter auctoritatem ipsius Dei revelantis, qui nec falli nec fallere potest [*cf.* *2778; *can.* 2]. «Est enim fides», testante Apostolo, «sperandarum substantia rerum, argumentum non apparentium» [*Hb 11,1*].

3009 Ut nihilominus fidei nostrae obsequium rationi consentaneum [*cf. Rm 12,1*] esset, voluit Deus cum internis Spiritus Sancti auxiliis externa iungi revelationis suae argumenta, facta scilicet divina, atque imprimis miracula et prophetias, quae cum Dei omnipotentiam et infinitam scientiam luculenter commonstrent, divinae revelationis signa sunt certissima et omnium intelligentiae accommodata [*can.* 3 *et* 4]. Quare tum Moyses et Prophetae, tum ipse maxime Christus Dominus multa et manifestissima miracula et prophetias ediderunt; et de Apostolis legimus: «Illi autem profecti praedicaverunt ubique Domino cooperante et sermonem confirmante sequentibus signis» [*Mc 16,20*]. Et rursum scriptum est: «Habemus firmiorem propheticum sermonem, cui benefacitis attendentes quasi lucernae lucenti in caliginoso loco» [*2Pt 1,19*].

3010 Licet autem fidei assensus nequaquam sit motus animi caecus: nemo tamen «evangelicae praedicationi consentire» potest, sicut oportet ad salutem consequendam, «absque illuminatione et inspiratione Spiritus Sancti, qui dat omnibus suavitatem in consentiendo et credendo veritati» [*Synodus Arausicana II:* *377]. Quare fides ipsa in se, etiamsi per caritatem non operetur [*cf. Gal 5,6*], donum Dei est, et actus eius est opus ad salutem pertinens, quo homo liberam praestat ipsi Deo oboedientiam gratiae eius, cui resistere posset, consentiendo et cooperando [*cf.* *1525s; *can.* 5].

3011 Porro fide divina et catholica ea omnia credenda sunt, quae in verbo Dei scripto vel tradito continentur et ab Ecclesia sive solemni iudicio sive ordinario et universali magisterio tamquam divinitus revelata credenda proponuntur.

3012 Quoniam vero «sine fide impossibile est placere Deo» [*Hb 11,6*] et ad filiorum eius consortium pervenire, ideo nemini umquam sine illa contigit iustificatio, nec ullus, nisi in ea «perseveraverit usque in finem» [*Mt 10,22; 24,13*], vitam aeternam assequetur. Ut autem officio veram fidem amplectendi in eaque constanter perseverandi satisfacere possemus, Deus per Filium suum unigenitum Ecclesiam instituit, suaeque institutionis manifestis notis instruxit, ut ea tamquam custos et magistra verbi revelati ab omnibus posset agnosci.

3013 Ad solam enim catholicam Ecclesiam ea pertinent omnia, quae ad evidentem fidei christianae credibilitatem tam multa et tam mira divinitus sunt disposita. Quin etiam Ecclesia per se ipsa, ob suam nempe admirabilem propagationem, eximiam sanctitatem et inexhaustam in omnibus bonis foecunditatem, ob catholicam unitatem invictamque stabilitatem magnum quoddam et perpetuum est motivum credibilitatis et divinae suae legationis testimonium irrefragabile.

una virtù soprannaturale, per la quale sotto l'ispirazione divina e con l'aiuto della grazia, noi crediamo vere le cose da lui rivelate, non a causa dell'intrinseca verità delle cose percepite dalla luce naturale della ragione, ma a causa dell'autorità di Dio stesso, che le rivela, il quale non può né ingannarsi né ingannare [*cf.* *2778; *can.* 2]. «La fede infatti», secondo la testimonianza dell'apostolo, «è fondamento delle cose che si sperano e prova di quelle che non si vedono» [*Eb 11,1*].

Nondimeno, perché l'ossequio della nostra fede fosse conforme alla ragione [*cf. Rm 12,1*], Dio ha voluto che agli interiori aiuti dello Spirito Santo si accompagnassero anche prove esteriori della sua rivelazione: cioè fatti divini e in primo luogo i miracoli e le profezie che, manifestando in modo chiarissimo l'onnipotenza e la scienza infinita di Dio, sono segni certissimi della divina rivelazione, adatti a ogni intelligenza [*cann.* 3 *e* 4]. Per questo Mosè e i profeti, e soprattutto lo stesso Cristo Signore, fecero molti chiarissimi miracoli e profezie. Così degli apostoli leggiamo: «Essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano» [*Mc 16,20*]. E di nuovo sta scritto: «E così abbiamo conferma migliore della parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l'attenzione, come a lampada che brilla in luogo oscuro» [*2Pt 1,19*]. 3009

Quantunque l'assenso della fede non sia affatto un moto cieco dello spirito, nessuno, tuttavia, può prestare il proprio consenso alla predicazione del Vangelo, come è necessario per ottenere la salvezza, senza l'illuminazione e l'ispirazione dello Spirito Santo, che rende a tutti soave l'aderire e il credere alla verità» [*2° Sinodo di Orange:* *377]. Perciò la fede in se stessa, anche se non opera per mezzo della carità [*cf. Gal 5,6*], è un dono di Dio, e l'atto di fede è un'opera che riguarda la salvezza, con cui l'uomo offre a Dio stesso la sua libera obbedienza, acconsentendo e cooperando alla sua grazia, alla quale potrebbe resistere [*cf.* *1525s; *can.* 5]. 3010

Inoltre, con fede divina e cattolica, si deve credere tutto ciò che è contenuto nella parola di Dio scritta o tramandata, e che la chiesa propone di credere come divinamente rivelato sia con un giudizio solenne, sia nel suo magistero ordinario e universale. 3011

Poiché «senza la fede è impossibile essere graditi a Dio» [*Eb 11,6*] e condividere le condizioni di suoi figli, nessuno può essere mai giustificato senza di essa e nessuno conseguirà la vita eterna se in essa non «persevererà fino alla fine» [*Mt 10,22; 24,13*]. Perché potessimo soddisfare al dovere di abbracciare la vera fede e di perseverare costantemente in essa, Dio, per mezzo del Figlio suo unigenito, ha istituito la chiesa, e l'ha provvista con note evidenti della sua istituzione, perché potesse essere riconosciuta da tutti come la custode e la maestra della parola rivelata. 3012

Nella sola chiesa cattolica, infatti, si riscontrano tutti quei segni così numerosi e così mirabili disposti da Dio per far chiaramente apparire la credibilità della fede cristiana. La chiesa, anzi, a causa della sua ammirabile propagazione, della sua eminente santità, della sua inesausta fecondità in ogni bene, a causa della sua cattolica unità e della sua incrollabile stabilità, è per se stessa un grande e perenne motivo di credibilità e una irrefragabile testimonianza della sua missione divina. 3013

3014 Quo fit, ut ipsa veluti signum levatum in nationes [*cf. Is 11,12*] et ad se invitet, qui nondum crediderunt, et filios suos certiores faciat, firmissimo niti fundamento fidem, quam profitentur. Cui quidem testimonio efficax subsidium accedit ex superna virtute. Etenim benignissimus Dominus et errantes gratia sua excitat atque adiuvat, ut «ad agnitionem veritatis venire» [*1Tm 2,4*] possint, et eos, quos de tenebris transtulit in admirabile lumen suum [*cf. 1Pt 2,9; Col 1,13*], in hoc eodem lumine ut perseverent, gratia sua confirmat, non deserens, nisi deseratur [*cf. *1537*].

Quocirca minime par est condicio eorum, qui per caeleste fidei donum catholicae veritati adhaeserunt, atque eorum, qui ducti opinionibus humanis falsam religionem sectantur; illi enim, qui fidem sub Ecclesiae magisterio susceperunt, nullam umquam habere possunt iustam causam mutandi aut in dubium fidem eandem revocandi [*can. 6*]. Quae cum ita sint, «gratias agentes Deo Patri, qui dignos nos fecit in partem sortis sanctorum in lumine» [*Col 1,12*], tantam ne negligamus salutem [*cf. Hb 2,3*], sed «aspicientes in auctorem fidei et consummatorem Iesum» [*Hb 12,2*] «teneamus spei nostrae confessionem indeclinabilem» [*Hb 10,23*].

Cap. 4. De fide et ratione

3015 Hoc quoque perpetuus Ecclesiae catholicae consensus tenuit et tenet, duplicem esse ordinem cognitionis non solum principio, sed obiecto etiam distinctum: principio quidem, quia in altero naturali ratione, in altero fide divina cognoscimus; obiecto autem, quia praeter ea, ad quae naturalis ratio pertingere potest, credenda nobis proponuntur mysteria in Deo abscondita, quae, nisi revelata divinitus, innotescere non possunt [*can. 1*].

Quocirca Apostolus, qui a gentibus Deum «per ea, quae facta sunt» [*Rm 1,20*], cognitum esse testatur, disserens tamen de gratia et veritate, quae per Iesum Christum facta est [*cf. Io 1,17*], pronuntiat: «Loquimur Dei sapientiam in mysterio, quae abscondita est, quam praedestinavit Deus ante saecula in gloriam nostram, quam nemo principum huius saeculi cognovit. Nobis autem revelavit Deus per Spiritum suum: Spiritus enim omnia scrutatur, etiam profunda Dei» [*1Cor 2,7s 10*]. Et ipse Unigenitus confitetur Patri, quia abscondit haec a sapientibus et prudentibus, et revelavit ea parvulis [*cf. Mt 11,25*].

3016 Ac ratio quidem, fide illustrata, cum sedulo, pie et sobrie quaerit, aliquam Deo dante mysteriorum intelligentiam eamque fructuosissimam assequitur tum ex eorum, quae naturaliter cognoscit, analogia, tum e mysteriorum ipsorum nexu inter se et cum fine hominis ultimo; numquam tamen idonea

Sicché essa, come vessillo levato tra le nazioni [*cf. Is 11,12*], invita a sé quelli che ancora non hanno creduto e aumenta nei suoi figli la certezza, che la fede da loro professata poggia su un solidissimo fondamento. A questa testimonianza si aggiunge l'aiuto efficace della grazia che viene dall'alto. Il benignissimo Signore, infatti, con la sua grazia incita e aiuta gli erranti, perché possano «giungere alla conoscenza della verità» [*1Tm 2,4*] e conferma con essa quelli che ha fatto passare dalle tenebre alla luce meravigliosa [*cf. 1Pt 2,9; Col 1,13*], perché perseverino in questa luce, non abbandonando alcuno, se non è abbandonato [*cf. *1537*]. 3014

Per cui, non è affatto uguale la condizione di quelli che grazie al celeste dono della fede hanno aderito alla verità cattolica e di quelli che, guidati da opinioni umane, seguono una falsa religione. Quelli che, infatti, hanno ricevuto la fede sotto il magistero della chiesa non possono mai avere un giusto motivo per mutare o dubitare della propria fede [*can. 6*]. Stando così le cose, «ringraziando con gioia il Padre, che ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce» [*Col 1,12*], non trascuriamo una così grande salvezza [*cf. Eb 2,3*], ma «tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede» [*Eb 12,2*], «manteniamo senza vacillare la professione della nostra speranza» [*Eb 10,23*].

Cap. 4. La fede e la ragione

[**3015: Il duplice ordine della conoscenza. - *3016: La parte della ragione nell'elaborazione delle verità soprannaturali. - *3017s: Nessuna opposizione tra fede e ragione. - *3019: L'aiuto vicendevole di fede e ragione. - *3020: L'indole del progresso nella scienza teologica.*]

La chiesa cattolica ha sempre unanimemente creduto e ancora crede che esistono due ordini di conoscenza, distinti non solo per il loro principio, ma anche per il loro oggetto: per il loro principio, perché nell'uno conosciamo con la ragione naturale, nell'altro con la fede divina; per l'oggetto, perché oltre la verità che la ragione naturale può capire, ci è proposto di vedere i misteri nascosti in Dio, che non possono essere conosciuti se non sono rivelati dall'alto [*can. 1*]. 3015

È questo il motivo per cui l'apostolo, che pure testimonia che Dio è stato conosciuto dai pagani «attraverso le cose create» [*Rm 1,20*], quando parla della grazia e della verità venuteci da Cristo [*cf. Gv 1,17*], dichiara: «Parliamo di una sapienza divina misteriosa, che è rimasta nascosta, e che Dio ha preordinato prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo ha potuto conoscerla. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio» [*1Cor 2,7s.10*]. E lo stesso Unigenito benedice il Padre perché ha nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le ha rivelate ai piccoli [*cf. Mt 11,25*].

Quando la ragione, illuminata dalla fede, cerca con zelo, pietà e moderazione, per il dono di Dio arriva a una certa conoscenza molto feconda dei misteri, sia grazie all'analogia con ciò che conosce naturalmente, sia per il nesso degli stessi misteri fra loro e con il fine ultimo dell'uomo. Mai, però, essa è re- 3016

redditur ad ea perspicienda instar veritatum, quae proprium ipsius obiectum constituunt. Divina enim mysteria suapte natura intellectum creatum sic excedunt, ut etiam revelatione tradita et fide suscepta ipsius tamen fidei velamine contecta et quadam quasi caligine obvoluta maneant, quamdiu in hac mortali vita «peregrinamur a Domino: per fidem enim ambulamus et non per speciem» [*2Cor 5,6s*].

3017 Verum etsi fides sit supra rationem, nulla tamen umquam inter fidem et rationem vera dissensio esse potest [*cf. *2776 2811*]: cum idem Deus, qui mysteria revelat et fidem infundit, animo humano rationis lumen indiderit, Deus autem negare se ipsum non possit, nec verum vero umquam contradicere. Inanis autem huius contradictionis species inde potissimum oritur, quod vel fidei dogmata ad mentem Ecclesiae intellecta et exposita non fuerint vel opinionum commenta pro rationis effatis habeantur. «Omnem» igitur «assertionem veritati illuminatae fidei contrariam omnino falsam esse definimus» [*Concilium Lateranense V: *1441*].

3018 Porro Ecclesia, quae una cum apostolico munere docendi mandatum accepit fidei depositum custodiendi, ius etiam et officium divinitus habet falsi nominis scientiam [*cf. 1Tm 6,20*] proscribendi, ne quis decipiatur per philosophiam et inanem fallaciam [*cf. Col 2,8; can. 2*].

Quapropter omnes Christiani fideles huiusmodi opiniones, quae fidei doctrinae contrariae esse cognoscuntur, maxime si ab Ecclesia reprobatae fuerint, non solum prohibentur tamquam legitimas scientiae conclusiones defendere, sed pro erroribus potius, qui fallacem veritatis speciem prae se ferant, habere tenentur omnino.

3019 Neque solum fides et ratio inter se dissidere numquam possunt, sed opem quoque sibi mutuam ferunt [*cf. *2776 2811*], cum recta ratio fidei fundamenta demonstret eiusque lumine illustrata rerum divinarum scientiam excolat, fides vero rationem ab erroribus liberet ac tueatur eamque multiplici cognitione instruat.

Quapropter tantum abest, ut Ecclesia humanarum artium et disciplinarum culturae obsistat, ut hanc multis modis iuvet atque promoveat. Non enim commoda ab iis ad hominum vitam dimanantia aut ignorat aut despicit; fatetur immo, eas, quemadmodum a Deo scientiarum Domino [*cf. 1Sam 2,3*] profectae sunt, ita, si rite pertractentur, ad Deum iuvante eius gratia perducere.

Nec sane ipsa vetat, ne huiusmodi disciplinae in suo quaeque ambitu propriis utantur principiis et propria methodo; sed iustam hanc libertatem agnoscens, id sedulo cavet, ne divinae doctrinae repugnando errores in se suscipiant, aut fines proprios transgressae ea, quae sunt fidei, occupent et perturbent.

3020 Neque enim fidei doctrina, quam Deus revelavit, velut philosophicum inventum proposita est humanis ingeniis perficienda, sed tamquam divinum depositum Christi Sponsae tradita, fideliter custodienda et infallibiliter declaranda. Hinc sacrorum quoque dogmatum is sensus perpetuo est retinendus, quem semel declaravit sancta mater Ecclesia, nec umquam ab eo sensu altioris

sa capace di penetrarli come le verità che formano il suo oggetto proprio. I misteri divini, infatti, per loro intrinseca natura, sorpassano talmente l'intelligenza creata, che anche se trasmessi per divina rivelazione e ricevuti mediante la fede, rimangono avvolti nel velo della fede e quasi avviluppati in una caligine, fino a quando, in questa vita mortale, «siamo in esilio lontani dal Signore, camminiamo nella fede e non ancora in visione» [*2Cor 5,6s*].

Ma anche se la fede è sopra la ragione, non vi potrà mai essere vera diver- 3017
genza tra fede e ragione [*cf. *2776 2811*]: poiché lo stesso Dio, che rivela i misteri e comunica la fede, ha anche deposto nello spirito umano il lume della ragione, questo Dio non potrebbe negare se stesso, né il vero contraddire il vero. Questa inconsistente apparenza di contraddizione, nasce specialmente dal fatto che i dogmi della fede non sono stati compresi ed esposti secondo il pensiero della chiesa, o che opinioni false sono scambiate per conclusioni della ragione. Noi definiamo dunque che tutte le affermazioni contrarie alla verità attestata da una fede illuminata sono senz'altro false [*Concilio Lateranense V: *1441*].

Inoltre, la chiesa, che, con l'ufficio apostolico di insegnare, ha ricevuto il 3018
mandato di custodire il deposito della fede, ha anche, da Dio, il diritto e il dovere di proscrivere la falsa scienza [*1Tm 6,20*], perché nessuno venga ingannato dalla filosofia e da vuoti raggiri [*cf. Col 2,8; can. 2*].

Per questo i fedeli cristiani non solo non hanno il diritto di difendere come legittime conclusioni della scienza le opinioni riconosciute contrarie alla dottrina della fede, specie se condannate dalla chiesa, ma sono strettamente tenuti a considerarle piuttosto come errori, che hanno solo una ingannevole parvenza di verità.

E non solo la fede e la ragione non possono mai essere in contrasto tra di 3019
loro, ma possono darsi un aiuto scambievole [*cf. *2776 2811*]: la retta ragione, infatti, dimostra i fondamenti della fede e, illuminata dalla sua luce, può coltivare la scienza delle cose divine; le fede, invece, libera e protegge la ragione dagli errori e l'arricchisce di molteplici cognizioni.

Perciò la chiesa, ben lungi dall'opporsi allo studio delle arti e delle discipline umane, le favorisce e le promuove in ogni maniera. Essa, infatti, non ignora e non disprezza i vantaggi che ne derivano per la vita degli uomini; riconosce anche che esse, venute in qualche modo da Dio, Signore delle scienze [*cf. 1Sam 2,3*], possono condurre a Lui con l'aiuto della grazia, se usate come si deve.

E certo non proibisce che tali discipline, ciascuna nel proprio ambito, utilizzino propri princìpi e un proprio metodo; ma, pur riconoscendo questa legittima libertà, essa cerca di evitare che, in contrasto con la dottrina divina, accolgano in sé degli errori, o che, sorpassando i propri limiti, invadano e sconvolgano il dominio della fede.

La dottrina della fede, che Dio ha rivelato, non è stata proposta all'intel- 3020
ligenza umana come un sistema filosofico da perfezionare, ma, come un divino deposito, è stata affidata alla chiesa, sposa di Cristo, perché la custodisca fedelmente e infallibilmente la proclami. In conseguenza il senso dei sacri dogmi che deve sempre essere conservato è quello che la santa madre chiesa ha determinato una volta per tutte e non bisogna mai allontanarsi da esso sot-

intelligentiae specie et nomine recedendum [*can. 3*]. «Crescat igitur et multum vehementerque proficiat, tam singulorum quam omnium, tam unius hominis quam totius Ecclesiae, aetatum ac saeculorum gradibus, intelligentia, scientia, sapientia: sed in suo dumtaxat genere, in eodem scilicet dogmate, eodem sensu eademque sententia».[1]

CANONES

1. De Deo rerum omnium creatore

3021 1. Si quis unum verum Deum visibilium et invisibilium creatorem et Dominum negaverit: anathema sit [*cf.* **3001*].

3022 2. Si quis praeter materiam nihil esse affirmare non erubuerit: anathema sit [*cf.* **3002*].

3023 3. Si quis dixerit, unam eandemque esse Dei et rerum omnium substantiam vel essentiam: anathema sit [*cf.* **3001*].

3024 4. Si quis dixerit, res finitas tum corporeas tum spirituales aut saltem spirituales e divina substantia emanasse,

aut divinam essentiam sui manifestatione vel evolutione fieri omnia,

aut denique Deum esse ens universale seu indefinitum, quod sese determinando constituat rerum universitatem in genera, species et individua distinctam: anathema sit.

3025 5. Si quis non confiteatur, mundum resque omnes, quae in eo continentur, et spirituales et materiales secundum totam suam substantiam a Deo ex nihilo esse productas,

aut Deum dixerit non voluntate ab omni necessitate libera, sed tam necessario creasse, quam necessario amat se ipsum,

aut mundum ad Dei gloriam conditum esse negaverit: anathema sit.

2. De revelatione

3026 1. Si quis dixerit, Deum unum et verum, creatorem et Dominum nostrum, per ea, quae facta sunt, naturali rationis humanae lumine certo cognosci non posse: anathema sit [*cf.* **3004*].

3027 2. Si quis dixerit, fieri non posse aut non expedire, ut per revelationem divinam homo de Deo cultuque ei exhibendo doceatur: anathema sit.

***3020** [1] Vincenzo di Lérins, *Commonitorium primum*, 23, n. 3 (R. Demeulenaere: CpChL 64 [1985], 177-178$_{12}$ / PL 50, 668A).

to il pretesto e in nome di una intelligenza più profonda [*can. 3*]. «Crescano pure, quindi, e progrediscano largamente e intensamente, per ciascuno come per tutti, per un sol uomo come per tutta la chiesa, l'intelligenza, la scienza, la sapienza, secondo i ritmi propri a ciascuna generazione e a ciascun tempo, ma esclusivamente nel loro ordine, nella stessa credenza, nello stesso senso e nello stesso pensiero».[1]

CANONI

1. Dio, creatore di tutte le cose

[*Can. 1: Contro tutti gli errori circa l'esistenza di Dio creatore. - Can. 2: Contro il materialismo. - Can. 3s: Contro il panteismo e le sue particolari forme. - Can. 5: (a) Contro panteisti e materialisti; (b) contro i güntheriani; (c) contro i güntheriani ed hermesiani.*]

1. Se qualcuno nega un solo, vero Dio, creatore e signore delle cose visibili e invisibili: sia anatema [*cf.* **3001*]. 3021

2. Se qualcuno non si vergogna di affermare che non esiste niente al di fuori della materia, sia anatema [*cf.* **3002*]. 3022

3. Se qualcuno dice che la sostanza e l'essenza di Dio e di tutte le cose è unica e identica: sia anatema [*cf.* **3001*] 3023

4. Se qualcuno afferma che le cose finite, sia corporali che spirituali, o almeno le spirituali, sono emanazione della sostanza divina; 3024

o che l'essenza divina manifestandosi o evolvendo diventa ogni cosa;

o, infine, che Dio è l'essere universale o indefinito, che determinandosi produce la totalità delle cose, distinta secondo i generi, le specie e gli individui: sia anatema.

5. Se qualcuno non confessa che Dio ha prodotto dal nulla il mondo e tutte le cose che esso contiene, spirituali e materiali, nella totalità della loro sostanza; 3025

o se dice che Dio le ha create non con una volontà libera da ogni necessità, ma tanto necessariamente, quanto necessariamente ama se stesso;

o se nega che il mondo sia stato creato per la gloria di Dio: sia anatema.

2. La rivelazione

[*Can. 1: Contro chi nega la teologia naturale. - Can. 2: Contro il deismo. - Can. 3: Contro il razionalismo assoluto. - Can. 4: Contro la critica biblica dei razionalisti.*]

1. Se qualcuno dice che il Dio unico e vero, nostro creatore e signore, non può essere conosciuto con certezza, grazie al lume naturale dell'umana ragione, attraverso le cose create: sia anatema [*cf.* **3004*] 3026

2. Se qualcuno dice che è impossibile o inutile che l'uomo sia istruito dalla rivelazione divina su Dio e sul culto che gli si deve rendere: sia anatema. 3027

3028 3. Si quis dixerit, hominem ad cognitionem et perfectionem, quae naturalem superet, divinitus evehi non posse, sed ex se ipso ad omnis tandem veri et boni possessionem iugi profectu pertingere posse et debere: anathema sit.

3029 4. Si quis sacrae Scripturae libros integros cum omnibus suis partibus, prout illos sancta Tridentina Synodus recensuit [**1501-1508*], pro sacris et canonicis non susceperit aut eos divinitus inspiratos esse negaverit: anathema sit [*cf.* **3006*].

3. *De fide*

3031 1. Si quis dixerit, rationem humanam ita independentem esse, ut fides ei a Deo imperari non possit: anathema sit [*cf.* **3008*].

3032 2. Si quis dixerit, fidem divinam a naturali de Deo et rebus moralibus scientia non distingui, ac propterea ad fidem divinam non requiri, ut revelata veritas propter auctoritatem Dei revelantis credatur: anathema sit [*cf.* **3008*].

3033 3. Si quis dixerit, revelationem divinam externis signis credibilem fieri non posse, ideoque sola interna cuiusque experientia aut inspiratione privata homines ad fidem moveri debere: anathema sit [*cf. 3009*].

3034 4. Si quis dixerit, miracula nulla fieri posse, proindeque omnes de iis narrationes, etiam in sacra Scriptura contentas, inter fabulas vel mythos ablegandas esse; aut miracula certo cognosci numquam posse nec iis divinam religionis christianae originem rite probari: anathema sit [*cf.* **3009*].

3035 5. Si quis dixerit, assensum fidei christianae non esse liberum, sed argumentis humanae rationis necessario produci; aut ad solam fidem vivam, quae per caritatem operatur [*cf. Gal 5,6*], gratiam Dei necessariam esse: anathema sit [*cf.* **3010*].

3036 6. Si quis dixerit, parem esse condicionem fidelium atque eorum, qui ad fidem unice veram nondum pervenerunt, ita ut catholici iustam causam habere possint fidem, quam sub Ecclesiae magisterio iam susceperunt, assensu suspenso in dubium vocandi, donec demonstrationem scientificam credibilitatis et veritatis fidei suae absolverint: anathema sit [*cf.* **3014*].

4. *De fide et ratione*

3041 1. Si quis dixerit, in revelatione divina nulla vera et proprie dicta mysteria contineri, sed universa fidei dogmata posse per rationem rite excultam e naturalibus principiis intelligi et demonstrari: anathema sit [*cf.* **3015s*].

3. Se qualcuno dice che l'uomo non può essere elevato da Dio a una conoscenza e a una perfezione che superano quelle naturali, ma che da se stesso egli può e deve, con un continuo progresso, giungere finalmente al possesso del vero e del bene: sia anatema. 3028

4. Se qualcuno non riconosce come sacri e canonici i libri della sacra Scrittura nella loro integrità e con tutte le loro parti, così come sono stati elencati dal santo concilio di Trento [**1501-1508*], o se nega che essi siano divinamente ispirati: sia anatema [*cf.* **3006*]. 3029

3. *La fede*

[*Can. 1s: Contro l'autonomia della ragione. - Can. 3: Contro il fideismo. - Can. 4: Contro agnosticismo e mitologismo. - Can. 5s: Contro gli hermesiani.*]

1. Se qualcuno afferma che la ragione umana è così indipendente che Dio non può comandarle la fede: sia anatema [*cf.* **3008*]. 3031

2. Se qualcuno dice che la fede divina non è distinta dalla conoscenza naturale di Dio e della morale e che, di conseguenza, non è richiesto per la fede divina che si creda la verità rivelata a causa dell'autorità di Dio che la rivela: sia anatema [*cf.* **3008*]. 3032

3. Se qualcuno dice che la rivelazione divina non può essere resa credibile con segni esteriori e che, perciò, gli uomini devono essere mossi alla fede unicamente dall'esperienza interiore di ciascuno o da una ispirazione privata: sia anatema [*cf.* **3009*]. 3033

4. Se qualcuno dice che i miracoli sono impossibili e che di conseguenza tutte le narrazioni che vi si riferiscono, anche quelle contenute nella sacra Scrittura, devono essere annoverate tra le favole o i miti; o che i miracoli non possono mai essere conosciuti con certezza né servire per provare efficacemente l'origine divina della religione cristiana: sia anatema [*cf.* **3009*]. 3034

5. Se qualcuno dice che l'assenso alla fede cristiana non è libero, ma che è prodotto necessariamente dalle argomentazioni dell'umana ragione o che la grazia di Dio è necessaria soltanto per la fede viva che opera mediante la carità [*Gal 5,6*]: sia anatema [*cf.* **3010*]. 3035

6. Se qualcuno dice che i fedeli sono nella stessa condizione di coloro che non sono ancora pervenuti all'unica vera fede, così che i cattolici potrebbero avere un giusto motivo di mettere in dubbio, sospendendo il loro assenso, quella fede che hanno abbracciato sotto il magistero della chiesa, fino a che non avranno completato la dimostrazione scientifica della credibilità e della verità della loro fede: sia anatema [*cf.* **3014*]. 3036

4. *Fede e ragione*

[*Contro scuole filosofiche e teologiche che affermano libertà maggiore.*]

1. Se qualcuno dice che la rivelazione divina non contiene veri e propri misteri, ma che tutti i dogmi della fede possono essere compresi e dimostrati con la ragione rettamente istruita, a partire dai principi naturali: sia anatema [*cf.* **3015s*]. 3041

3042 2. Si quis dixerit, disciplinas humanas ea cum libertate tractandas esse, ut earum assertiones, etsi doctrinae revelatae adversentur, tamquam verae retineri neque ab Ecclesia proscribi possint: anathema sit [*cf.* **3017*].

3043 3. Si quis dixerit, fieri posse, ut dogmatibus ab Ecclesia propositis aliquando secundum progressum scientiae sensus tribuendus sit alius ab eo, quem intellexit et intelligit Ecclesia: anathema sit [*cf.* **3020*].

[Epilogus]

3044 Itaque supremi pastoralis Nostri officii debitum exsequentes, omnes Christi fideles, maxime vero eos, qui praesunt vel docendi munere funguntur, per viscera Iesu Christi obtestamur, necnon eiusdem Dei et Salvatoris nostri auctoritate iubemus, ut ad hos errores a sancta Ecclesia arcendos et eliminandos, atque purissimae fidei lucem pandendam studium et operam conferant.

3045 Quoniam vero satis non est, haereticam pravitatem devitare, nisi ii quoque errores diligenter fugiantur, qui ad illam plus minusve accedunt, omnes officii monemus, servandi etiam constitutiones et decreta, quibus pravae eiusmodi opiniones, quae isthic diserte non enumerantur, ab hac Sancta Sede proscriptae et prohibitae sunt.

3050-3075: Sessio IV, 18 Iul. 1870: Constitutio dogmatica I *Pastor aeternus* de Ecclesia Christi

Ai padri conciliari fu presentato sulla chiesa lo schema *Supremi Pastoris* (MaC 51, 539-553 / CollLac 7, 567-578), comprendente 15 capitoli e 21 canoni, che conteneva la dottrina del primato (c. 11), non però quella dell'infallibilità del papa. Dietro richiesta espressa da più parti Pio IX il 7 marzo 1870 mise nell'ordine del giorno il tema dell'infallibilità Il giorno prima era stato preparato lo schema di un capitolo aggiuntivo sull'infallibilità del papa (MaC 51, 701D-702A / CollLac 7, 641ab). Nel corso delle discussioni si delineò una costituzione a sé sul papa suddivisa in 4 capitoli. Di conseguenza fu elaborato un nuovo schema e fu presentato il 9 maggio 1870 nella riunione plenaria della commissione (MaC 52, 4-7 / CollLac 7, 1640-1643 [n. 558]). Esso in una stesura migliorata il 13 luglio fu presentato al concilio. Nella pubblica sessione 4, il 18 luglio, seguì la definizione.
Nel dibattito circa l'infallibilità del papa molti padri conciliari mostrarono dei timori: una tale definizione avrebbe spalancato la porta all'abuso del magistero ecclesiastico; l'ancoramento del papa alla Scrittura e alla tradizione non sarebbe stato sufficientemente sicuro; alcuni fatti storici avrebbero indotto a distinguere tra il papa come maestro universale infallibile e il papa come maestro privato fallibile (cf. *2565). A causa di queste difficoltà una considerevole parte dei padri conciliari si oppose alla definizione, ma era inferiore al-

[Prologus de institutione et fundamento Ecclesiae]

3050 Pastor aeternus et episcopus animarum nostrarum [*cf. 1 Pt 2,25*], ut salutiferum redemptionis opus perenne redderet, sanctam aedificare Ecclesiam decrevit, in qua veluti in domo Dei viventis fideles omnes unius fidei et caritatis vinculo continerentur. Quapropter, priusquam clarificaretur, rogavit Patrem

2. Se qualcuno dice che le scienze umane devono essere trattate con tale 3042
libertà per cui se le loro affermazioni si oppongono alla dottrina rivelata possono essere riconosciute come vere e non possono essere proscritte dalla chiesa: sia anatema [*cf.* **3017*].

3. Se qualcuno dice che è possibile che ai dogmi proposti dalla chiesa, 3043
con il progredire della scienza, talora debba essere attribuito un senso diverso da quello che ha riconosciuto e riconosce la chiesa: sia anatema [*cf.* **3020*].

Epilogo

Fedeli, quindi, al dovere del nostro supremo ufficio pastorale, per amore 3044
di Cristo, noi scongiuriamo tutti i cristiani, e specialmente quelli che sono rivestiti d'autorità o che ricoprono l'ufficio di insegnare, e per l'autorità dello stesso Dio e salvatore nostro, comandiamo loro di rivolgere il loro studio e la loro azione ad allontanare e eliminare questi errori della santa chiesa e a meglio diffondere la purissima luce della fede.

Ma poiché non è sufficiente evitare la perversità dell'eresia, se non si po- 3045
ne molta attenzione a fuggire anche quegli errori che le sono più o meno prossimi, ricordiamo a tutti il dovere di osservare anche le costituzioni e i decreti, con i quali la Santa Sede ha proscritto e proibito quelle opinioni perverse, che qui non sono espressamente elencate.

3050-3075: Sessione 4ª, 18 luglio 1870: Prima costituzione dogmatica *Pastor aeternus* sulla chiesa di Cristo

la maggioranza. Dopo che fallì un ultimo tentativo della minoranza di indurre Pio IX, all'ultimo momento, a desistere, molti padri conciliari abbandonarono il concilio prima della sessione decisiva (18 luglio).
Nell'opinione pubblica l'infallibilità del papa fu spesso in molteplici maniere rifiutata per il motivo che i cosiddetti ultramontani diffondevano di essa un'idea eccessiva. Louis Veuillot, l'influente redattore del giornale *L'Univers*, aveva, ad es., consigliato di far semplicemente constatare l'infallibilità del papa mediante acclamazione, senza intraprenderne una precisa specificazione teologica. Nella 84ª congregazione, l'11 luglio 1970, il vescovo Vincenzo Gasser, portavoce della commissione per la fede, spiegò il senso e i limiti dell'infallibilità del papa quanto al soggetto, l'oggetto e l'atto (MaC 52, 1204-1230 / CollLac 7, 388-420). Il segretario del concilio, il vescovo Joseph Feßler, dopo lo scioglimento del concilio scrisse il libro *Die wahre und die falsche Unfehlbarkeit der Päpste* (Vienna[3] 1871; ed. francese Parigi 1873), considerato tra i migliori commenti del dibattito circa l'infallibilità. – *Ed.*: MaC 52, 1330-1334 / CollLac 7, 482-487 / Pio IX, *Acta*, 1/V, 207-218 / ASS 6(1870/71) 40-47 / COD 811_{29}-816_{39}.

Prologo sull'istituzione e il fondamento della chiesa

L'eterno Pastore e guardiano delle nostre anime [*cf. 1 Pt 2,25*] per perpe- 3050
tuare l'opera salutare della redenzione, ha deciso di edificare la santa chiesa, nella quale, come nella casa del Dio vivente, tutti i fedeli fossero riuniti dal vincolo di una sola fede e di una sola carità. Perciò, prima di essere glorifica-

non pro Apostolis tantum, sed et pro eis, qui credituri erant per verbum eorum in ipsum, ut omnes unum essent, sicut ipse Filius et Pater unum sunt [*cf. Io 17,20s*]. Quemadmodum igitur Apostolos, quos sibi de mundo elegerat [*cf. Io 15,19*], misit, sicut ipse missus erat a Patre [*cf. Io 20,21*]: ita in Ecclesia sua pastores et doctores «usque ad consummationem saeculi» [*Mt 28,20*] esse voluit.

3051 Ut vero episcopatus ipse unus et indivisus esset, et per cohaerentes sibi invicem sacerdotes credentium multitudo universa in fidei et communionis unitate conservaretur, beatum Petrum ceteris Apostolis praeponens in ipso instituit perpetuum utriusque unitatis principium ac visibile fundamentum, super cuius fortitudinem aeternum exstrueretur templum, et Ecclesiae caelo inferenda sublimitas in huius fidei firmitate consurgeret.[1]

3052 Et quoniam portae inferi ad evertendam, si fieri posset, Ecclesiam, contra eius fundamentum divinitus positum maiore in dies odio undique insurgunt, Nos ad catholici gregis custodiam, incolumitatem, augmentum, necessarium esse iudicamus, sacro approbante Concilio, doctrinam de institutione, perpetuitate ac natura sacri Apostolici primatus, in quo totius Ecclesiae vis ac soliditas consistit, cunctis fidelibus credendam et tenendam, secundum antiquam atque constantem universalis Ecclesiae fidem, proponere, atque contrarios, dominico gregi adeo perniciosos errores proscribere et condemnare.

Cap. 1. De apostolici primatus in beato Petro institutione

3053 Docemus itaque et declaramus, iuxta Evangelii testimonia primatum iurisdictionis in universam Dei Ecclesiam immediate et directe beato Petro Apostolo promissum atque collatum a Christo Domino fuisse. Unum enim Simonem, cui iam pridem dixerat: «Tu vocaberis Cephas» [*Io 1,42*], postquam ille suam edidit confessionem inquiens: «Tu es Christus, Filius Dei vivi», solemnibus his verbis allocutus est Dominus: «Beatus es, Simon Bar Iona: quia caro et sanguis non revelavit tibi, sed Pater meus, qui in caelis est. Et ego dico tibi, quia tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam, et portae inferi non praevalebunt adversus eam: et tibi dabo claves regni caelorum. Et quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in caelis: et quodcumque solveris super terram, erit solutum et in caelis» [*Mt 16,16-19*]. Atque uni Simoni Petro contulit Iesus post suam resurrectionem summi pastoris et rectoris iurisdictionem in totum suum ovile dicens: «Pasce agnos meos», «Pasce oves meas» [*Io 21,15-17*].

3054 Huic tam manifestae sacrarum Scripturarum doctrinae, ut ab Ecclesia catholica semper intellecta est, aperte opponuntur pravae eorum sententiae, qui constitutam a Christo Domino in sua Ecclesia regiminis formam pervertentes negant, solum Petrum prae ceteris Apostolis sive seorsum singulis sive omnibus simul vero proprioque iurisdictionis primatu fuisse a Christo instructum; aut qui affirmant, eundem primatum non immediate directeque ipsi beato Petro, sed Ecclesiae et per hanc illi ut ipsius Ecclesiae ministro delatum fuisse.

*3051 [1] Leone I Magno, 4ª Omelia sul suo giorno natale [cioè l'anniversario della sua elezione a vescovo di Roma], c 2 (PL 54, 150C).

to, egli pregò il Padre non solo per gli apostoli, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in lui; perché tutti fossero una sola cosa, come il Figlio stesso e il Padre sono una sola cosa [*cf. Gv 17,20s*]. Allo stesso modo in cui egli mandò gli apostoli, che si era scelto dal mondo [*cf. Gv 15,19*], come lui stesso era stato mandato dal Padre [*cf. Gv 20,21*], così volle che nella sua chiesa vi fossero dottori e pastori «fino alla fine del mondo» [*Mt 28,20*].

Perché l'episcopato stesso fosse uno e indiviso e perché la moltitudine di tutti i credenti fosse conservata nell'unità della fede e della comunione grazie alla stretta e reciproca unione dei sacerdoti, prepose il beato Pietro agli altri apostoli e stabilì nella sua persona il principio perpetuo e il fondamento visibile di questa duplice unità. Sulla sua solidità si sarebbe costruito il tempio eterno e sulla fermezza di questa fede si sarebbe elevata la chiesa la cui altezza deve toccare il cielo.[1] 3051

E poiché le porte dell'inferno, con odio ogni giorno crescente, insorgono da ogni parte contro questo fondamento stabilito da Dio, per rovesciare, se possibile, la chiesa, noi, con l'approvazione del sacro concilio, crediamo necessario, per la custodia, la salvaguardia e l'aumento del gregge cattolico, proporre a tutti i fedeli, conformemente all'antica e costante fede della chiesa universale, la dottrina che devono credere e conservare sull'istituzione, la perpetuità e la natura del sacro primato apostolico, su cui poggia la forza e la solidità di tutta la chiesa, e proscrivere e condannare gli errori contrari, tanto pericolosi per il gregge del Signore. 3052

Cap. 1. L'istituzione del primato apostolico nel beato Pietro

Insegniamo, dunque, e dichiariamo, secondo le testimonianze dell'evangelo, che il primato di giurisdizione su tutta la chiesa di Dio è stato promesso e conferito immediatamente e direttamente al beato apostolo Pietro da Cristo Signore. Infatti al solo Simone, al quale aveva già detto: «Ti chiamerai Cefa» [*Gv 1,42*], dopo che egli l'aveva confessato con le parole: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente», il Signore rivolse queste solenni parole: «Beato te, Simone, figlio di Giona, perché né la carne, né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io ti dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli» [*Mt 16,16-19*]. E al solo Simon Pietro Gesù, dopo la sua risurrezione, conferì la giurisdizione di sommo pastore e capo su tutto il suo ovile, dicendo: «Pasci i miei agnelli», «pasci le mie pecorelle» [*Gv 21,15-17*]. 3053

A questa dottrina così chiara delle sacre scritture, com'è stata sempre intesa dalla chiesa cattolica, si oppongono apertamente le false opinioni di coloro che, pervertendo la forma di governo istituita da Cristo Signore nella sua chiesa, negano che il solo Pietro abbia ricevuto un vero e proprio primato di giurisdizione da Cristo a preferenza degli altri apostoli, sia presi singolarmente che tutti insieme; o quanti affermano che questo primato non è stato conferito immediatamente e direttamente allo stesso beato Pietro, ma alla sua chiesa e, per mezzo di questa, a lui come a suo ministro. 3054

3055 [*Canon.*] Si quis igitur dixerit, beatum Petrum Apostolum non esse a Christo Domino constitutum Apostolorum omnium principem et totius Ecclesiae militantis visibile caput; vel eundem honoris tantum, non autem verae propriaeque iurisdictionis primatum ab eodem Domino nostro Iesu Christo directe et immediate accepisse: anathema sit.

Cap. 2. De perpetuitate primatus beati Petri in Romanis Pontificibus

3056 Quod autem in beato Apostolo Petro princeps pastorum et pastor magnus ovium Dominus Christus Iesus in perpetuam salutem ac perenne bonum Ecclesiae instituit, id eodem auctore in Ecclesia, quae fundata super petram ad finem saeculorum usque firma stabit, iugiter durare necesse est. «Nulli» sane «dubium, immo saeculis omnibus notum est, quod sanctus beatissimusque Petrus, Apostolorum princeps et caput fideique columna et Ecclesiae catholicae fundamentum, a Domino nostro Iesu Christo, Salvatore humani generis ac Redemptore, claves regni accepit: qui ad hoc usque tempus et semper in suis successoribus», episcopis sanctae Romanae Sedis, ab ipso fundatae eiusque consecratae sanguine «vivit» et praesidet et «iudicium exercet».[1]

3057 Unde quicumque in hac cathedra Petro succedit, is secundum Christi ipsius institutionem primatum Petri in universam Ecclesiam obtinet. «Manet ergo dispositio veritatis, et beatus Petrus in accepta fortitudine petrae perseverans suscepta Ecclesiae gubernacula non reliquit».[1] Hac de causa ad Romanam Ecclesiam «propter potentiorem principalitatem necesse» semper fuit «omnem convenire Ecclesiam, hoc est eos, qui sunt undique fideles»,[2] ut in ea sede, e qua «venerandae communionis iura»[3] in omnes dimanant, tamquam membra in capite consociata in unam corporis compagem coalescerent.

3058 [*Canon.*] Si quis ergo dixerit, non esse ex ipsius Christi Domini institutione seu iure divino, ut beatus Petrus in primatu super universam Ecclesiam habeat perpetuos successores; aut Romanum Pontificem non esse beati Petri in eodem primatu successorem: anathema sit.

Cap. 3. De vi et ratione primatus Romani Pontificis

3059 Quapropter apertis innixi sacrarum Litterarum testimoniis, et inhaerentes tum praedecessorum Nostrorum, Romanorum Pontificum, tum Conciliorum generalium disertis perspicuisque decretis, innovamus oecumenici Concilii Florentini definitionem, qua credendum ab omnibus Christi fidelibus est,

***3056** [1] Discorso di Filippo, legato del papa, alla sessione 3ª del concilio di Efeso, 11 luglio 431 (ACOe 1/I/III, $60_{27\text{-}33}$, n. 106[31] / MaC 4, 1295B-1298A / HaC 1, 1477B)
***3057** [1] Leone I Magno, Omelia sul suo giorno natale, c. 3 (PL 54, 146B).

[*Canone.*] Perciò se qualcuno dirà che il beato apostolo Pietro non è stato costituito da Cristo Signore principe di tutti gli apostoli e capo visibile di tutta la chiesa militante; ovvero che egli direttamente e immediatamente ha ricevuto dal Signore nostro Gesù Cristo solo un primato d'onore e non un primato di vera e propria giurisdizione: sia anatema. 3055

Cap. 2. La perpetuità del primato di Pietro nei vescovi di Roma

Ma ciò che il Signore Gesù Cristo, principe dei pastori e pastore supremo 3056
del gregge, ha istituito nella persona del beato apostolo Pietro per la salvezza eterna e il perenne bene della chiesa, deve necessariamente, per volontà dello stesso Cristo, durare per sempre nella chiesa, che, fondata sulla pietra, resterà incrollabile fino alla fine dei secoli. «Nessuno dubita, anzi è noto a tutti i secoli, che il santo e beatissimo Pietro, principe e capo degli apostoli, colonna della fede e fondamento della chiesa cattolica, ha ricevuto le chiavi del regno da nostro Signore Gesù Cristo, salvatore e redentore del genere umano: fino al presente e per sempre è lui che, nella persona dei suoi successori», ossia i vescovi della santa sede di Roma, da lui fondata e consacrata dal suo sangue, «vive», presiede e «esercita il potere di giudicare».[1]

Per cui chiunque succede a Pietro in questa cattedra, per istituzione dello 3057
stesso Cristo, riceve il primato di Pietro su tutta la chiesa. «Rimane, allora, ciò che ha disposto la verità, e il beato Pietro, conservando la granitica solidità che ha ricevuto, non ha lasciato la guida della chiesa a lui affidata».[1] Per questo motivo è sempre stato «necessario che ogni chiesa, cioè i fedeli di ogni luogo, si volgesse» alla chiesa romana «in forza della sua origine superiore»,[2] affinché in questa sede, da cui si diffondono su tutti i «diritti della veneranda comunione»,[3] come membra unite nel capo, si unissero nella compagine di un solo corpo.

[*Canone.*] Se dunque qualcuno dirà che non è per istituzione dello stes- 3058
so Cristo Signore o per diritto divino che il beato Pietro ha sempre dei successori nel primato sulla chiesa universale; o che il romano pontefice non è successore del beato Pietro in questo primato: sia anatema.

Cap. 3. Valore e natura del primato del vescovo di Roma

[**3059: Descrizione del primato. - *3060: Giurisdizione universale del papa. - *3061: Giurisdizione dei vescovi su un gregge particolare. - *3062: Libero rapporto del papa con tutti i fedeli cristiani. - *3063: Il papa come giudice supremo. - *3064: Sanzione.*]

Basandoci, perciò, sulle chiare testimonianze delle sacre Scritture e se- 3059
guendo i decreti esplicitamente definiti dai nostri predecessori, i romani pontefici, come dai concili generali, rinnoviamo la definizione del concilio ecumenico di Firenze, che impone a tutti i cristiani di credere che «la santa sede apo-

[2] Ireneo di Lione, *Adversus haereses*, III, 3, n. 2 (SouChr 211 [1974], $32_{26\text{s}}$ = III, 3, n. 1 (a cura di W.W. Harvey [Cambridge 1875] 2, 9 / PG 7, 849A).
[3] Ambrogio di Milano, Lettera 11, 4 (PL 16, 986B).

«sanctam Apostolicam Sedem, et Romanum Pontificem in universum orbem tenere primatum, et ipsum Pontificem Romanum successorem esse beati Petri, principis Apostolorum, et verum Christi vicarium totiusque Ecclesiae caput et omnium Christianorum patrem ac doctorem exsistere; et ipsi in beato Petro pascendi, regendi ac gubernandi universalem Ecclesiam a Domino nostro Iesu Christo plenam potestatem traditam esse; quemadmodum etiam in gestis oecumenicorum conciliorum et in sacris canonibus continetur» [*1307].

3060 Docemus proinde et declaramus, Ecclesiam Romanam, disponente Domino, super omnes alias ordinariae potestatis obtinere principatum, et hanc Romani Pontificis iurisdictionis potestatem, quae vere episcopalis est, immediatam esse: erga quam cuiuscumque ritus et dignitatis pastores atque fideles, tam seorsum singuli quam simul omnes, officio hierarchicae subordinationis veraeque oboedientiae obstringuntur, non solum in rebus, quae ad fidem et mores, sed etiam in iis, quae ad disciplinam et regimen Ecclesiae per totum orbem diffusae pertinent; ita ut, custodita cum Romano Pontifice tam communionis quam eiusdem fidei professionis unitate, Ecclesia Christi sit unus grex sub uno summo pastore [*cf. Io 10,16*]. Haec est catholicae veritatis doctrina, a qua deviare salva fide atque salute nemo potest.

3061 Tantum autem abest, ut haec Summi Pontificis potestas officiat ordinariae ac immediatae illi episcopalis iurisdictionis potestati, qua episcopi, qui positi a Spiritu Sancto [*cf. Act 20,28*] in Apostolorum locum successerunt, tamquam veri pastores assignatos sibi greges singuli singulos pascunt et regunt, ut eadem a supremo et universali pastore asseratur, roboretur ac vindicetur, secundum illud sancti Gregorii Magni: «Meus honor est honor universalis Ecclesiae. Meus honor est fratrum meorum solidus vigor. Tum ego vere honoratus sum, cum singulis quibusque honor debitus non negatur».[1]

3062 Porro ex suprema illa Romani Pontificis potestate gubernandi universam Ecclesiam ius eidem esse consequitur, in huius sui muneris exercitio libere communicandi cum pastoribus et gregibus totius Ecclesiae, ut iidem ab ipso in via salutis doceri ac regi possint. Quare damnamus ac reprobamus illorum sententias, qui hanc supremi capitis cum pastoribus et gregibus communicationem licite impediri posse dicunt aut eandem reddunt saeculari potestati obnoxiam, ita ut contendant, quae ab Apostolica Sede vel eius auctoritate ad regimen Ecclesiae constituuntur, vim ac valorem non habere, nisi potestatis saecularis placito confirmentur.

3063 Et quoniam divino Apostolici primatus iure Romanus Pontifex universae Ecclesiae praeest, docemus etiam et declaramus, eum esse iudicem supremum fidelium, et in omnibus causis ad examen ecclesiasticum spectantibus ad ipsius posse iudicium recurri [*cf. *861*]; Sedis vero Apostolicae, cuius auctoritate maior non est, iudicium a nemine fore retractandum, neque cuiquam de eius licere iudicare iudicio [*cf. *638-642*]. Quare a recto veritatis tramite aberrant, qui affirmant, licere ab iudiciis Romanorum Pontificum ad oecumenicum concilium tamquam ad auctoritatem Romano Pontifice superiorem appellare.

***3061** [1] Gregorio I Magno, Lettera a Eulogio d'Alessandria (D. Norberg: CpChL 140A

stolica e il romano pontefice hanno il primato su tutta la terra e che lo stesso pontefice romano è successore del beato Pietro, principe degli apostoli, e vero vicario di Cristo, capo di tutta la chiesa, padre e dottore di tutti i cristiani; che, a lui, nella persona del beato Pietro, è stato dato dal Signore nostro Gesù Cristo il pieno potere di pascere, reggere e governare la chiesa universale, come si legge negli atti dei concili ecumenici e nei sacri canoni» [*1307].

Insegniamo, perciò, e dichiariamo che la chiesa romana possiede, per disposizione del Signore, un primato di potere ordinario su tutte le altre e che questo potere di giurisdizione del romano pontefice, essendo veramente episcopale, è immediato: quindi i pastori di tutti i ranghi e di tutti i riti e i fedeli, sia singolarmente che tutti insieme, sono tenuti al dovere della subordinazione gerarchica e della vera obbedienza, non solo nelle questioni che riguardano la fede e i costumi, ma anche in quelle relative alla disciplina e al governo della chiesa diffusa su tutta la terra. Di modo che, conservando l'unità di comunione e di professione della stessa fede col romano pontefice, la chiesa di Cristo sia un solo gregge sotto un solo sommo pastore [*cf. Gv 10,16*]. Questa è la dottrina della verità cattolica, dalla quale nessuno può allontanarsi senza pericolo per la propria fede e la propria salvezza. **3060**

Questo potere del sommo pontefice non reca assolutamente pregiudizio al potere di giurisdizione episcopale ordinaria e immediata, in virtù della quale i vescovi, stabiliti dallo Spirito Santo [*cf. At 20,28*] come successori degli apostoli, in qualità di veri pastori pascono e governano ciascuno il gregge a lui affidato. Anzi, tale potere è affermato, rafforzato e rivendicato dal pastore supremo e universale, come dice san Gregorio Magno: «Il mio onore è l'onore della chiesa universale. Mio onore è il solido vigore dei miei fratelli. Allora io mi sento veramente onorato, quando a ognuno di essi non è negato l'onore dovuto».[1] **3061**

Inoltre da questo supremo potere del romano pontefice di governare tutta la chiesa consegue che egli ha il diritto di comunicare liberamente, nell'esercizio del suo ufficio, coi pastori e coi fedeli di tutta la chiesa, per poterli istruire e governare nella via della salvezza. Perciò noi condanniamo e riproviamo le opinioni di quanti affermano che si può lecitamente impedire questa comunicazione del capo supremo con i pastori e con i fedeli, o che l'assoggettano al potere civile, pretendendo che quello che è stabilito dalla sede apostolica o per sua autorità per il governo della chiesa, non ha efficacia e valore, se non è confermato dal benestare del potere civile. **3062**

E poiché il diritto divino del primato apostolico, colloca il romano pontefice al di sopra di tutta la chiesa, insegniamo e dichiariamo ancora che egli è il giudice supremo dei fedeli, e che in tutte le cause di competenza della giurisdizione ecclesiastica si può ricorrere al suo giudizio [*cf *861*]. Nessuno, invece, potrà mettere in questione un giudizio pronunziato dalla sede apostolica, alla quale nessuna autorità è superiore, e nessuno ha diritto di giudicare le sue decisioni [*cf. *638-642*]. Quindi, quelli che affermano essere lecito appellarsi contro le sentenze dei romani pontefici al concilio ecumenico, come a un'autorità superiore al romano pontefice, sono lontani dal retto sentire della verità. **3063**

[1982], $552_{64\text{-}66}$ [= *Registrum epistolarum*, VIII 29] / MGH Ep. 2, $31_{28\text{-}30}$ [= *Registrum epistolarum*, VIII, 29] / PL 77, 933C [= *Registrum epistolarum*, VIII, 30]).

3064 [*Canon.*] Si quis itaque dixerit, Romanum Pontificem habere tantummodo officium inspectionis vel directionis, non autem plenam et supremam potestatem iurisdictionis in universam Ecclesiam, non solum in rebus, quae ad fidem et mores, sed etiam in iis, quae ad disciplinam et regimen Ecclesiae per totum orbem diffusae pertinent; aut eum habere tantum potiores partes, non vero totam plenitudinem huius supremae potestatis; aut hanc eius potestatem non esse ordinariam et immediatam sive in omnes ac singulas ecclesias sive in omnes et singulos pastores et fideles: anathema sit.

Cap. 4. De Romani Pontificis infallibili magisterio

3065 Ipso autem Apostolico primatu, quem Romanus Pontifex tamquam Petri principis Apostolorum successor in universam Ecclesiam obtinet, supremam quoque magisterii potestatem comprehendi, haec Sancta Sedes semper tenuit, perpetuus Ecclesiae usus comprobat, ipsaque oecumenica Concilia, ea imprimis, in quibus Oriens cum Occidente in fidei caritatisque unionem conveniebat, declaraverunt.

3066 Patres enim Concilii Constantinopolitani quarti, maiorum vestigiis inhaerentes, hanc solemnem ediderunt professionem: «Prima salus est, rectae fidei regulam custodire [...]. Et quia non potest Domini nostri Iesu Christi praetermitti sententia dicentis: "Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam" [*Mt 16,18*], haec, quae dicta sunt, rerum probantur effectibus, quia in Sede Apostolica immaculata est semper catholica reservata religio, et sancta celebrata doctrina. Ab huius ergo fide et doctrina separari minime cupientes [...] speramus, ut in una communione, quam Sedes Apostolica praedicat, esse mereamur, in qua est integra et vera christianae religionis soliditas»[1] [*363-365].

3067 Approbante vero Lugdunensi Concilio secundo Graeci professi sunt: «Sanctam Romanam Ecclesiam summum et plenum primatum et principatum super universam Ecclesiam catholicam obtinere, quem se ab ipso Domino in beato Petro Apostolorum principe sive vertice, cuius Romanus Pontifex est successor, cum potestatis plenitudine recepisse veraciter et humiliter recognoscit; et sicut prae ceteris tenetur fidei veritatem defendere, sic et, si quae de fide subortae fuerint quaestiones, suo debent iudicio definiri» [*861].

3068 Florentinum denique Concilium definivit: «Pontificem Romanum [...] verum Christi vicarium totiusque Ecclesiae caput et omnium Christianorum patrem et doctorem exsistere; et ipsi in beato Petro pascendi, regendi ac gubernandi universalem Ecclesiam a Domino nostro Iesu Christo plenam potestatem traditam esse» [*1307].

3069 Huic pastorali muneri ut satisfacerent, praedecessores Nostri indefessam semper operam dederunt, ut salutaris Christi doctrina apud omnes terrae populos propagaretur, parique cura vigilarunt, ut, ubi recepta esset, sincera et

***3066** [1] Si tratta del *Libellus fidei* di papa Ormisda (*363-365), qui citato abbreviato; le parti tralasciate dalla costituzione sono qui contrassegnate con [...].

[*Canone.*] Perciò se qualcuno dirà che il romano pontefice ha solo un compito di vigilanza o di direzione, e non, invece, un pieno e supremo potere di giurisdizione su tutta la chiesa, non solo in materia di fede e di costumi, ma anche in ciò che riguarda la disciplina e il governo della chiesa universale; o che egli ha solo la parte più importante, e non la completa pienezza di questo potere; o che esso non è ordinario e immediato su tutte e ciascuna delle chiese, come su tutti e ciascuno dei singoli pastori: sia anatema. 3064

Il magistero infallibile del vescovo di Roma

[**3065-3068: Testimonianze dei concili ecumenici. - *3069: Il magistero riconosciuto praticamente come infallibile. - *3070s: Carattere, oggetto e fine dell'infallibilità del papa. - *3072-3074: Definizione. - *3075: Sanzione.*]

Il primato apostolico, che il romano pontefice possiede sulla chiesa universale come successore di Pietro, principe degli apostoli, comprende anche il supremo potere del magistero: questa santa sede l'ha sempre creduto, l'uso perpetuo della chiesa lo prova e lo dichiarano gli stessi concili ecumenici, soprattutto quelli in cui l'Oriente si incontrava con l'Occidente nell'unione della fede e della carità. 3065

Infatti i padri del concilio Costantinopolitano IV, seguendo le orme dei loro predecessori, formularono questa solenne professione di fede: «Prima condizione per la salvezza è quella di custodire la regola della retta fede [...]. E poiché non può diventare lettera morta l'espressione del Signore nostro Gesù Cristo, che dice: "Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa" [*Mt 16,18*], questa affermazione si verifica nei fatti perché nella sede apostolica la religione cattolica è stata sempre conservata senza macchia e la dottrina cattolica sempre professata nella sua santità. Desiderosi di non separarci in nulla da questa fede e da questa dottrina [...], speriamo meritare di essere nell'unica comunione che la sede apostolica predica, sulla quale riposa intera e vera la solidità della religione cristiana»[1] [*363-365]. 3066

Con l'approvazione del secondo concilio di Lione, i greci hanno professato: «La santa chiesa romana ha il sommo e pieno primato e principato su tutta la chiesa cattolica, che essa riconosce, con verità e umiltà, di avere ricevuto, con la pienezza del potere, dallo stesso Signore nella persona del beato Pietro, principe e capo degli apostoli, di cui il romano pontefice è il successore. E come ha il dovere di difendere soprattutto la verità della fede, così le dispute che sorgessero a proposito della fede devono essere risolte dal suo giudizio» [*861]. 3067

Infine il concilio di Firenze ha definito che «il vescovo di Roma [...] è il vero vicario di Cristo, il capo di tutta la chiesa, il padre e il dottore di tutti i cristiani; a lui, nella persona del beato Pietro, è stato affidato dal Signore nostro Gesù Cristo il pieno potere di pascere, reggere e governare la chiesa universale» [*1307]. 3068

Per adempiere questo loro ufficio pastorale, i nostri predecessori hanno sempre lavorato indefessamente alla propagazione della salutare dottrina di Cristo presso tutti i popoli della terra e con un'uguale sollecitudine hanno vegliato perché, una volta ricevuta, fosse conservata autentica e pura. Perciò, i 3069

pura conservaretur. Quocirca totius orbis antistites, nunc singuli, nunc in Synodis congregati, longam ecclesiarum consuetudinem et antiquae regulae formam sequentes, ea praesertim pericula, quae in negotiis fidei emergebant, ad hanc Sedem Apostolicam retulerunt, ut ibi potissimum resarcirentur damna fidei, ubi fides non potest sentire defectum.[1]

Romani autem Pontifices, prout temporum et rerum condicio suadebat, nunc convocatis oecumenicis Conciliis aut explorata Ecclesiae per orbem dispersae sententia, nunc per Synodos particulares, nunc aliis, quae divina suppeditabat providentia, adhibitis auxiliis, ea tenenda definiverunt, quae sacris Scripturis et apostolicis traditionibus consentanea, Deo adiutore, cognoverant.

3070 Neque enim Petri successoribus Spiritus Sanctus promissus est, ut eo revelante novam doctrinam patefacerent, sed ut, eo assistente, traditam per Apostolos revelationem seu fidei depositum sancte custodirent et fideliter exponerent. Quorum quidem apostolicam doctrinam omnes venerabiles Patres amplexi et sancti Doctores orthodoxi venerati atque secuti sunt; plenissime scientes, hanc sancti Petri Sedem ab omni semper errore illibatam permanere, secundum Domini Salvatoris nostri divinam pollicitationem discipulorum suorum principi factam: «Ego rogavi pro te, ut non deficiat fides tua: et tu aliquando conversus confirma fratres tuos» [*Lc 22,32*].

3071 Hoc igitur veritatis et fidei numquam deficientis charisma Petro eiusque in hac cathedra successoribus divinitus collatum est, ut excelso suo munere in omnium salutem fungerentur, ut universus Christi grex per eos ab erroris venenosa esca aversus, caelestis doctrinae pabulo nutriretur, ut, sublata schismatis occasione, Ecclesia tota una conservaretur, atque suo fundamento innixa, firma adversus inferi portas consisteret.

3072 At vero cum hac ipsa aetate, qua salutifera Apostolici muneris efficacia vel maxime requiritur, non pauci inveniantur, qui illius auctoritati obtrectant, necessarium omnino esse censemus, praerogativam, quam unigenitus Dei Filius cum summo pastorali officio coniungere dignatus est, solemniter asserere.

3073 Itaque Nos traditioni a fidei christianae exordio perceptae fideliter inhaerendo, ad Dei Salvatoris nostri gloriam, religionis catholicae exaltationem et christianorum populorum salutem, sacro approbante Concilio, docemus et divinitus revelatum dogma esse definimus:

3074 Romanum Pontificem, cum ex cathedra loquitur, id est, cum omnium Christianorum pastoris et doctoris munere fungens pro suprema sua Apostolica auctoritate doctrinam de fide vel moribus ab universa Ecclesia tenendam definit, per assistentiam divinam ipsi in beato Petro promissam, ea infallibilitate pollere, qua divinus Redemptor Ecclesiam suam in definienda doctrina de fide vel moribus instructam esse voluit; ideoque eiusmodi Romani Pontificis definitiones ex sese, non autem ex consensu Ecclesiae, irreformabiles esse.

3075 [*Canon.*] Si quis autem huic Nostrae definitioni contradicere, quod Deus avertat, praesumpserit: anathema sit.

***3069** [1] Bernardo di Chiaravalle, Lettera 190 o *Tractatus contra errores Abaelardi* a papa Innocenzo II, proemio (*Opera* 8, a cura di J. Leclercq - H M. Rochais [Roma 1977] 17$_{9}$ / PL 182, 1053D)

vescovi di tutto il mondo, sia singolarmente, sia riuniti in sinodi, conformandosi alla lunga consuetudine delle chiese e alla forma dell'antica regola, hanno riferito a questa Sede apostolica specialmente i pericoli emergenti in materia di fede, perché i danni causati alla fede venissero riparati soprattutto dove la fede non può avvertire deficienze.[1]

I vescovi di Roma, da parte loro, secondo quanto è esigito dalla condizione dei tempi e delle circostanze, ora convocando concili ecumenici o cercando di sondare l'opinione della chiesa sparsa sulla terra, ora con sinodi particolari, ora servendosi di altri mezzi forniti dalla divina provvidenza, hanno definito che si deve credere ciò che, con l'assistenza divina, essi hanno riconosciuto conforme alle sacre Scritture e alle tradizioni apostoliche.

Infatti ai successori di Pietro lo Spirito Santo non è stato promesso perché **3070**
manifestassero, per sua rivelazione, una nuova dottrina, ma perché con la sua assistenza custodissero santamente ed esponessero fedelmente la rivelazione trasmessa agli apostoli, cioè il deposito della fede. La loro dottrina apostolica è stata accolta da tutti i venerati padri, rispettata e seguita dai santi dottori ortodossi che sapevano perfettamente che questa sede di Pietro rimane sempre immune da ogni errore, secondo la promessa divina del nostro Signore e salvatore al principe dei suoi discepoli: «Io ho pregato per te, che non venga meno la tua fede; e tu, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli» [*Lc 22,32*].

Perciò questo carisma di verità e di fede, giammai defettibile, è stato ac- **3071**
cordato da Dio a Pietro e ai suoi successori su questa cattedra, perché esercitassero questo loro altissimo ufficio per la salvezza di tutti, perché l'universale gregge di Cristo, allontanato per opera loro dall'esca avvelenata dell'errore, fosse nutrito col cibo della dottrina celeste, e, eliminata ogni occasione di scisma, tutta la chiesa fosse conservata nell'unità e, stabilita sul suo fondamento, si ergesse incrollabile contro le porte dell'inferno.

Ma poiché in questa età, in cui questa salutare efficacia dell'ufficio apo- **3072**
stolico è più che mai necessaria, non mancano persone che ne contestano l'autorità, crediamo assolutamente necessario affermare solennemente la prerogativa, che l'unigenito Figlio di Dio si è degnato congiungere col supremo ufficio pastorale.

Per questo noi, aderendo fedelmente alla tradizione accolta fin dall'inizio **3073**
della fede cristiana, per la gloria di Dio, nostro salvatore, per l'esaltazione della religione cattolica e la salvezza dei popoli cristiani, con l'approvazione del santo concilio, insegniamo e definiamo essere dogma divinamente rivelato che:

il vescovo di Roma, quando parla *ex cathedra*, cioè quando, adempiendo **3074**
il suo ufficio di pastore e di dottore di tutti i cristiani, definisce, in virtù della sua suprema autorità apostolica, che una dottrina in materia di fede o di morale deve essere ammessa da tutta la chiesa, gode, per quell'assistenza divina che gli è stata promessa nella persona del beato Pietro, di quella infallibilità, di cui il divino Redentore ha voluto fosse dotata la sua chiesa, quando definisce la dottrina riguardante la fede o la morale. Di conseguenza queste definizioni del vescovo di Roma sono irreformabili per se stesse, e non in virtù del consenso della chiesa.

[*Canone.*] Se poi qualcuno, Dio non voglia!, osasse contraddire questa **3075**
nostra definizione: sia anatema.

3100-3102: Resp. S. Officii ad Vic. Ap. Oceaniae Centralis, 18 Dec. 1872

De fide et intentione ministri sacramentorum

3100 *Qu.:* 1. Utrum baptismus ab illis haereticis [*Methodistis*] administratus sit dubius propter defectum intentionis faciendi quod voluit Christus, si expresse declaratum fuerit a ministro, antequam baptizet, baptismum nullum habere effectum in animam?

3101 2. Utrum dubius sit baptismus sic collatus, si praedicta declaratio non expresse facta fuerit immediate, antequam baptismus conferretur, sed illa saepe pronuntiata fuerit a ministro, et illa doctrina aperte praedicetur in illa secta?

3102 *Resp.:* Porro haec dubia iampridem agitata fuisse, ac pro validitate baptismi fuisse responsum, videre potes apud Benedictum XIV *De synodis dioecesanis* l. VII, cap. VI, n. 9, ubi haec habentur: «Caveat episcopus, ne incertam et dubiam pronuntiet baptismi validitatem hoc tantum nomine, quod haereticus minister, a quo fuit collatus, cum non credat per regenerationis lavacrum deleri peccata, illud non contulerit in remissionem peccatorum, atque ideo non habuerit intentionem illud conficiendi, prout a Christo Domino fuerit constitutum ...».

Cuius rei ratio perspicue traditur a Cardinale Bellarmino *De sacramentis in genere* l. I, c. 27, n. 13, ubi, exposito errore ... asserentium, Concilium Tridentinum in canone XI sessionis VII [**1611*] definivisse, non esse ratum sacramentum, nisi minister intendat non solum actum, sed etiam finem sacramenti, id est intendat illud, propter quod sacramentum est institutum, haec subdit: «... Concilium enim in toto canone 11 non nominat finem sacramenti, neque dicit oportere ministrum intendere quod Ecclesia *intendit,* sed quod Ecclesia *facit.* Porro, quod Ecclesia facit, non finem, sed actionem significat. ...»

Ex quo est, quod Innocentius IV, in c. 2 *De baptismo* n. 9 ait, validum esse baptisma collatum a saraceno, de quo notum est, non credere per immersionem aliquid fieri nisi madefactionem, dummodo intenderit facere, quod ceteri baptizantes faciunt.

Conclusio Responsi: Ad 1. Negative: quia non obstante errore quoad effectus baptismi non excluditur intentio faciendi quod facit Ecclesia. – Ad 2. Provisum in primo.

3100-3102: Risposta del S. Uffizio al Vicario apostolico dell'Oceania Centrale, 18 dic. 1872

Domanda e risposta si riferiscono alla dottrina dei metodisti che il battesimo sia un puro e semplice segno esteriore di inserimento nella comunità cristiana. – *Ed.*: ASS 25(1892/93) 246 / CollPF[2] 2, 60, n. 1392.

Fede e intenzione del ministro dei sacramenti

Domanda: 1. Il battesimo amministrato da quegli eretici [*Metodisti*] non è forse dubbio per la mancanza dell'intenzione di fare quello che ha voluto Cristo, quando espressamente è stato dichiarato dal ministro, prima di battezzare, che il battesimo non ha nessun effetto nell'anima? 3100

2. È forse dubbio il battesimo così amministrato, se la dichiarazione suddetta non è stata espressamente fatta subito prima che il battesimo fosse amministrato, ma è stata spesso pronunciata dal ministro, e quella dottrina viene apertamente predicata in quella setta? 3101

Risposta: Questi dubbi invero, già da tempo sono stati sollevati, e la risposta è stata a favore della validità del battesimo: questo lo puoi vedere presso Benedetto XIV, nel *De Synodis dioecesanis*, l. VII, c. VI, n. 9, dove si trovano queste parole: «Si guardi il vescovo dal dichiarare incerta e dubbia la validità di un battesimo soltanto per questo motivo, perché il ministro eretico, dal quale è stato amministrato, dato che non crede che per il lavacro della rigenerazione sono cancellati i peccati, non lo ha amministrato per la remissione dei peccati e perciò non ha avuto l'intenzione di amministrarlo come è stato istituito da Cristo Signore ...». 3102

Il motivo di questo è chiaramente insegnato dal cardinale Bellarmino nel *De sacramentis in genere*, l. I, c. 27, n. 13, dove, dopo aver esposto l'errore ... di coloro che affermano che il concilio di Trento nel canone XI della sessione VII [**1611*] ha definito che non è valido il sacramento se il ministro non si propone non solo l'atto, ma anche il fine del sacramento, cioè si proponga ciò per cui il sacramento è stato istituito, aggiunge questo: «... Il concilio infatti in tutto il canone 11 non nomina il fine del sacramento, e neppure dice che è necessario che il ministro si proponga ciò che *si propone* la chiesa, ma ciò che *fa* la chiesa. Ciò che la chiesa fa, poi, non significa il fine, ma l'azione. ...»

Da questo consegue ciò che dice Innocenzo IV, nel c. 2 del De *baptismo* al n. 9, cioè che è valido un battesimo dato da un saraceno, di cui è noto che non crede che per l'immersione nient'altro si faccia se non un bagno, solo che intenda fare ciò che fanno gli altri che battezzano.

Conclusione della risposta: A 1. No: perché nonostante l'errore riguardo all'effetto del battesimo, non si esclude l'intenzione di fare ciò che fa la chiesa. – A 2. È previsto nella prima.

3105-3109: Instructio S. Cgr. de Propaganda Fide, a. 1873

De lucro ex mutuo

3105 Conclusio [*ex omnibus resolutionibus in Instructione allatis*]:

1. Generatim loquendo de lucro ex mutuo, nihil omnino percipi inde posse *vi mutui*, seu immediate et praecise ratione ipsius.

3106 2. Aliquid ultra sortem percipere licitum esse, si forte titulus aliquis extrinsecus, non mutui naturae universim coniunctus et innatus, mutuo accedat.

3107 3. Deficientibus licet aliis quibuslibet titulis, cuiusmodi sunt *lucrum cessans, damnum emergens, atque periculum amittendae sortis, vel assumendi insolitos labores pro sortis recuperatione,* unum quoque legis civilis titulum ceu sufficientem in praxi haberi posse, tum a fidelibus, tum ab eorum confessariis, quibus proinde suos paenitentes hac super re inquietare non licet, donec quaestio haec sub iudice pendeat nec S. Sedes ipsam explicite definierit.

3108 4. Praxis huius tolerantiam minime extendi posse sive ad cohonestandam usuram quamvis modicam erga pauperes sive usuram immodicam ac naturalis aequitatis limites excedentem.

3109 5. Denique, quaenam usurae quantitas dicenda sit immodica et excessiva, quaenam iusta ac moderata, universim determinari non posse, cum hoc dimetiri oporteat in singulis casibus, respectu habito ad omnes et singulas circumstantias locorum, personarum ac temporum.

3112-3117: Responsa ad Ep. circularem cancellarii Bismark constitutionem Conc. Vaticani I de Rom. Pontefice interpretantem, Ian.-Mart. 1875

La circolare del cancelliere imperiale tedesco Otto von Bismarck fu un evento importante nel «Kulturkampf». Secondo l'opinione del cancelliere i rapporti tra l'impero tedesco e il papa erano stati pesantemente scossi dal concilio Vaticano I, giacché in esso sarebbe stato fissato come principio dottrinale il centralismo romano e il totalitarismo del papa La circolare era già stata scritta il 15 maggio 1872, ma fu pubblicata sul «Deutschen Reichsanzeiger und Königlich Preussischen Staatsanzeiger» unicamente il 29 dic 1874 Essa indusse l'episcopato tedesco a una comune dichiarazione sottoscritta nel genn.-febbr. 1875 da tutti i vescovi: in essa vengono respinte le tesi del cancelliere: *3112-3116. Contro questa dichiarazione fu obiettato che essa abbellisce la posizione di Roma In una lettera apostolica (*3117) e in un'udienza concessa ai vescovi tedeschi Pio IX confermò la loro interpretazione. Cf anche il discorso ai cardinali del 15 marzo 1875 (*Acta*, 1/VII, 40; ASS 8[1874/75] 301-305; ib. 303): «Dio ... nella sua provvidenza ha fatto sì che i vescovi fortissimi e onoratissimi dell'impero tedesco, rendendo pubblica una luminosa dichiarazione che rimarrà memorabile nelle cronache della chiesa, con grande sapienza confutassero le erronee dottrine e le sofisticazioni presentate in questa occasione ed erigendo un ▷

3105-3109: Istruzione della S. Congregazione di Propaganda Fide, a. 1873

L'istruzione è nella maggior parte una ripetizione di 11 documenti che trattano di guadagni per interessi da prestiti. È allegata una propria conclusione contenente un compendio dei princìpi. – *Ed.*: CollPF[2] 2, 69s, n. 1393.

Guadagno da un prestito

Conclusione [*da tutte le risoluzioni esposte nell'Istruzione*]: 3105

1. Parlando in generale riguardo al guadagno da un prestito, da questo non si può assolutamente ricevere nulla *in ragione del prestito* o in modo immediato e preciso a motivo dello stesso.

2. È lecito ricevere qualcosa oltre il capitale, nel caso che si aggiunga al prestito un qualche titolo estrinseco, non congiunto e congenito in generale con la natura del prestito. 3106

3. Anche se mancano altri titoli di vario genere, come sono *il lucro cessante, il danno emergente, il rischio di perdere il capitale, o di assumersi fatiche eccessive per il recupero del capitale,* si può avere in pratica un solo titolo della legge civile come sufficiente, tanto da parte dei fedeli come dei loro confessori, ai quali quindi non è lecito turbare su questa cosa i loro penitenti, mentre questo problema si trova ancora sotto giudizio e la Santa Sede non lo ha definito in modo esplicito. 3107

4. La tolleranza di questa prassi, non può essere minimamente estesa né per giustificare l'usura anche se modesta verso i poveri, né l'usura smodata ed eccedente i limiti della naturale equità. 3108

5. Infine, quale sia la quantità dell'usura che deve essere considerata smodata ed eccessiva, quale giusta e moderata, non può essere determinato in generale, poiché questo deve essere determinato nei singoli casi, tenuto conto di tutte e singole le circostanze dei luoghi, delle persone e dei tempi. 3109

3112-3117: Risposte alla lettera circolare del cancelliere Bismarck sull'interpretazione della costituzione *Pastor aeternus* del concilio Vaticano I, genn.-marzo 1875

nobilissimo trofeo alla verità allietassero Noi e tutta la chiesa. Mentre Noi davanti a voi e al mondo cattolico ... tributiamo ai suddetti vescovi altissime lodi, dichiariamo quelle eccellentissime dichiarazioni e attestazioni degne della loro virtù, grado e pietà e le confermiamo con la pienezza della nostra autorità apostolica» («Deus . provide effecit, ut fortissimi ac spectatissimi Germanici imperii episcopi illustri declaratione edita, quae in Ecclesiae fastis memorabilis erit, erroneas doctrinas et cavillationes hac occasione prolatas sapientissime refellerent et nobilissimo trophaeo veritati erecto Nos et universam Ecclesiam laetificarent. Dum autem amplissimas laudes coram vobis et catholico orbe praedictis episcopis ... tribuimus, praeclaras eas declarationes et protestationes, ipsorum virtute, gradu ac religione dignas, ratas habemus, easque Apostolicae auctoritatis plenitudine confirmamus»). – *Ed.*: Nikolaus Siegfried [pseudonimo per V. Cathrein], *Aktenstücke betreffend den preussischen Kulturkampf* (Freiburg 1882) 264-266 [= **3112-3116*], 207s [= **3117*] / O. Rousseau, in Irénikon 29(1956) 143-147 / Pio IX, *Acta*, 1/VII, 29s [= **3117*] - Qui viene conservata l'antica grafia originale tedesca.

De iurisdictione Romani Pontificis et episcoporum

a) Declaratio collectiva episcoporum Germaniae, Ian.-Febr. 1875

3112 [Falsche Lehre:] Die Circulardepesche behauptet hinsichtlich der Beschlüsse des Vaticanischen Concils:

«Durch diese Beschlüsse ist der Papst in die Lage gekommen, in jeder einzelnen Diöcese die bischöflichen Rechte in die Hand zu nehmen und die päpstliche Gewalt der landesbischöflichen zu substituieren.»

«Die bischöfliche Jurisdiction ist in der päpstlichen aufgegangen.»

«Der Papst übt nicht mehr, wie bisher, einzelne bestimmte Reservatrechte aus, sondern die ganze Fülle der bischöflichen Rechte ruht in seiner Hand.»

«Er ist im Princip an die Stelle jedes einzelnen Bischofs getreten, und es hängt nur von ihm ab, sich auch in der Praxis in jedem einzelnen Augenblicke an die Stelle desselben gegenüber den Regierungen zu setzen.»

«Die Bischöfe sind nur noch seine Werkzeuge, seine Beamten ohne eigene Verantwortlichkeit;»

«sie sind den Regierungen gegenüber Beamte eines fremden Souveräns geworden, und zwar eines Souveräns, der vermöge seiner Unfehlbarkeit ein vollkommen absoluter ist, mehr als irgend ein absoluter Monarch der Welt.»

Alle diese Sätze entbehren der Begründung und stehen mit dem Wortlaute wie mit dem richtigen, durch den Papst, den Episkopat und die Vertreter der katholischen Wissenschaft wiederholt erklärten Sinn der Beschlüsse des Vaticanischen Concils entschieden im Widerspruch.

3113 [Richtige Lehre:] Allerdings ist nach diesen Beschlüssen die kirchliche Jurisdictionsgewalt des Papstes eine *potestas suprema, ordinaria et immediata* (= höchste, ordentliche und unmittelbare Gewalt), eine dem Papst von Jesus Christus, dem Sohne Gottes, in der Person des hl. Petrus verliehene, auf die ganze Kirche, mithin auch auf jede einzelne Diöcese und alle Gläubigen sich direct erstreckende oberste Amtsgewalt zur Erhaltung der Einheit des Glaubens, der Disciplin und der Regierung der Kirche, und keineswegs eine bloss aus einigen Reservatrechten bestehende Befugnis. Dies ist aber keine neue Lehre, sondern eine stets anerkannte Wahrheit des katholischen Glaubens ..., welche das Vaticanische Concil gegenüber den Irrtümern der Gallicaner, Jansenisten und Febronianer ... neuerdings erklärt und bestätigt hat. Nach dieser Lehre der katholischen Kirche ist der Papst Bischof von Rom, nicht Bischof irgendeiner anderen Stadt oder Diöcese, nicht Bischof von Köln oder Breslau u.s.w. Aber als Bischof von Rom ist er zugleich Papst, d. h. Hirt und Oberhaupt der ganzen Kirche, Oberhaupt aller Bischöfe und aller Gläubigen, und seine päpstliche Gewalt lebt nicht etwa in bestimmten Ausnahmefällen erst auf, sondern sie hat immer und allezeit und überall Geltung und Kraft. In dieser seiner Stellung hat der Papst darüber zu wachen, dass jeder Bischof im ganzen Umfang seines Amtes seine Pflicht erfülle, und wo ein Bischof behindert ist oder eine anderweitige Notwendigkeit es erfordert, da hat der Papst das Recht und die Pflicht, nicht als Bischof der betreffenden Diöcese, sondern als Papst, alles in derselben anzuordnen, was zur Verwaltung derselben gehört. ...

La giurisdizione del papa e dei vescovi

a) Dichiarazione collettiva dei vescovi tedeschi, genn.-febbr. 1875

[Falsa dottrina:] La lettera circolare, quanto alle decisioni del concilio Vaticano, asserisce: 3112

«In virtù di queste decisioni il papa si è appropriato della facoltà di arrogarsi i diritti episcopali in qualunque diocesi e di sostituire la potestà papale alla potesta territoriale del vescovo».

«La giurisdizione episcopale è stata assorbita dalla giurisdizione papale».

«Il papa non esercita più, come in passato, alcuni diritti riservati e determinati, ma tutta la pienezza dei diritti episcopali è passata nelle sue mani».

«In teoria egli è subentrato al posto di ciascun vescovo e solo da lui dipende di subentrarvi anche in pratica nei rapporti con i rispettivi governi civili».

«I vescovi ormai sono semplici strumenti suoi, senza personale responsabilità»;

«di fronte ai governi civili essi sono divenuti officiali di un sovrano straniero; e di un sovrano tale, che in forza della sua infallibilità gode di un'autorità del tutto assoluta, più di qualsiasi altro monarca al mondo».

Tutte queste asserzioni sono prive di fondamento e in aperta contraddizione col testo e il senso delle decisioni del concilio Vaticano, senso ripetutamente dichiarato dal papa, dall'episcopato e dai rappresentanti della scienza cattolica.

[Retta dottrina:] Secondo queste decisioni l'autorità di giurisdizione 3113
ecclesiastica, posseduta dal papa, è una *potestà suprema, ordinaria e immediata*, conferita al papa dal Signore nostro Gesù Cristo nella persona di san Pietro ed estendentesi direttamente su tutta la chiesa e perciò su tutte e singole le diocesi e sopra tutti i fedeli per il mantenimento dell'unità della fede, della disciplina e del governo della chiesa; e non è semplicemente un'autorità consistente in alcuni diritti riservati. Questa non è una dottrina nuova, ma una verità della fede cattolica riconosciuta da sempre ..., che il concilio Vaticano ... ha nuovamente dichiarato e confermato, in opposizione agli errori dei gallicani, dei giansenisti e dei febroniani. Secondo questa dottrina della chiesa cattolica, il papa è vescovo *di Roma*, non vescovo di alcun'altra diocesi o città; egli non è vescovo di Colonia o di Breslavia ecc. Ma in quanto vescovo di Roma egli è anche papa, cioè pastore e capo della chiesa universale, capo di tutti i vescovi e di tutti i fedeli; e la sua autorità papale non ha vigore soltanto in alcuni determinati casi eccezionali, ma sussiste e obbliga sempre, in ogni tempo e in ogni luogo. In virtù di tale suo ufficio il papa ha il dovere di vegliare, affinché ogni vescovo in tutta l'estensione del suo incarico adempia i suoi doveri; e dove un vescovo ne fosse impedito o la necessità altrimenti lo richiedesse, il papa ha il diritto e il dovere, non come vescovo di questa o quest'altra diocesi, ma come papa, di ordinare tutto ciò che riguarda l'amministrazione della medesima. ...

3114 Die Beschlüsse des Vaticanischen Concils bieten ferner keinen Schatten von Grund zu der Behauptung, es sei der Papst durch dieselben ein absoluter Souverän geworden, und zwar vermöge seiner Unfehlbarkeit ein «vollkommen absoluter, mehr als irgendein absoluter Monarch in der Welt». Zunächst ist das Gebiet, auf welches sich die kirchliche Gewalt des Papstes bezieht, wesentlich verschieden von demjenigen, worauf sich die weltliche Souveränität des Monarchen bezieht; auch wird die volle Souveränität des Landesfürsten auf *staatlichem* Gebiete von Katholiken nirgends bestritten. Aber abgesehen hiervon kann die Bezeichnung eines absoluten Monarchen auch in Beziehung auf *kirchliche* Angelegenheiten auf den Papst nicht angewendet werden, weil derselbe unter dem göttlichen Rechte steht und an die von Christus für seine Kirche getroffenen Anordnungen gebunden ist. Er kann die der Kirche von ihrem göttlichen Stifter gegebene Verfassung nicht ändern wie der weltliche Gesetzgeber eine Staatsverfassung ändern kann. Die Kirchenverfassung beruht in allen wesentlichen Punkten auf göttlicher Anordnung und ist jeder menschlichen Willkür entzogen.

3115 Kraft derselben göttlichen Einsetzung, worauf das Papsttum beruht, besteht auch der Episkopat; auch er hat seine Rechte und Pflichten vermöge der von Gott selbst getroffenen Anordnung, welche zu ändern der Papst weder das Recht noch die Macht hat. Es ist also ein völliges Missverständnis der Vaticanischen Beschlüsse, wenn man glaubt, durch dieselben sei «die bischöfliche Jurisdiktion in der päpstlichen aufgegangen», der Papst sei «im Princip an die Stelle jedes einzelnen Bischofs getreten», die Bischöfe seien nur noch «Werkzeuge des Papstes, seine Beamten ohne eigene Verantwortlichkeit». ...Was insbesondere die [*letztere*] Behauptung betrifft, ... so können wir dieselbe nur mit aller Entschiedenheit zurückweisen; es ist wahrlich nicht die katholische Kirche, in welcher der unsittliche und despotische Grundsatz, der Befehl des Obern entbinde unbedingt von der eigenen Verantwortlichkeit, Aufnahme gefunden hat.

3116 Die Ansicht endlich, als sei der Papst «vermöge seiner Unfehlbarkeit ein vollkommen absoluter Souverän», beruht auf einem durchaus irrigen Begriff von dem Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit. Wie das Vaticanische Concil es mit klaren und deutlichen Worten ausgesprochen hat und die Natur der Sache von selbst ergibt, bezieht sich dieselbe lediglich auf eine Eigenschaft des höchsten päpstlichen *Lehramts:* dieses erstreckt sich genau auf dasselbe Gebiet wie das unfehlbare Lehramt der Kirche überhaupt und ist an den Inhalt der Hl. Schrift und der Überlieferung sowie an die bereits von dem kirchlichen Lehramt gegebenen Lehrentscheidungen gebunden. Hinsichtlich der Regierungshandlungen des Papstes ist dadurch nicht das Mindeste geändert worden.

b) Litt. Ap. *Mirabilis illa constantia* ad Germaniae episcopos, 4 Mart. 1875

3117 ... Gloriam Ecclesiae vos continuastis, Venerabiles Fratres, dum germanum Vaticani Concilii definitionum sensum a vulgata quadam circulari epistola captiosa commentatione detortum restituendum suscepistis, ne fideles deciperet et, in invidiam conversus, ansam praebere videretur machinationibus obiiciendis libertati electionis novi Pontificis. Equidem ea est perspicuitas et

Le definizioni del concilio Vaticano non forniscono poi neppur l'ombra di un fondamento all'asserzione che il papa in virtù di esse sia divenuto un sovrano assoluto e segnatamente, in virtù della sua infallibilità, «sovrano assoluto quanto nessun altro monarca al mondo». In primo luogo l'ambito della giurisdizione spirituale del papa è essenzialmente diverso da quello a cui si riferisce la sovranità dei monarchi, e i cattolici non contrastano in alcun modo la piena sovranità del loro rispettivo principe nell'ambito *laicale*. Ma prescindendo da ciò, la denominazione di monarca assoluto non può essere applicata al papa nemmeno nelle materie *ecclesiastiche*, perché egli è soggetto al diritto divino e vincolato all'ordinamento dato da Gesù Cristo alla sua chiesa. Il papa non può modificare la costituzione che la chiesa ha ricevuto dal suo divin Fondatore, come un legislatore laico potrebbe modificare la costituzione dello stato. La costituzione della chiesa appoggia i suoi cardini su un ordinamento che viene da Dio e quindi non può essere in balìa dell'arbitrio umano. 3114

Come il papato è di istituzione divina, così lo è pure l'episcopato. Anch'esso ha i suoi diritti in virtù di questa istituzione, che il papa non ha né il diritto né il potere di cambiare. È quindi un errore capitale credere che, per le decisioni del concilio Vaticano, «la giurisdizione episcopale sia assorbita dalla giurisdizione papale», che il papa sia «in teoria subentrato al posto di ciascuno dei vescovi», che «i vescovi non siano più se non strumenti del papa e officiali senza responsabilità personale». ... Quanto all'asserzione [*or ora riportata*], in particolare, ... la dobbiamo smentire nel modo più assoluto; non è certamente la chiesa cattolica la società nella quale si ammette l'immorale e dispotico principio che l'ordine del superiore liberi incondizionatamente dalla responsabilità personale. 3115

Infine l'opinione secondo la quale il papa «in forza della sua infallibilità è un sovrano del tutto assoluto», si fonda su un concetto totalmente falso dell'infallibilità. Come il concilio Vaticano ha esposto con parole chiare e comprensibili e come la natura stessa della cosa si manifesta, l'infallibilità è una proprietà che si riferisce esclusivamente al supremo *magistero* del papa; e questo coincide precisamente con l'ambito del magistero infallibile della chiesa in genere ed è legato a ciò che è contenuto nella sacra Scrittura e nella Tradizione, come pure alle definizioni già emanate dal magistero ecclesiastico. Nulla quindi è cambiato in ciò che concerne il governo del papa. 3116

b) Lettera apost. *Mirabilis illa constantia* ai vescovi di Germania, 4 marzo 1875

... voi avete dilatato la gloria della chiesa, venerabili fratelli, quando vi siete accinti a ristabilire il senso genuino delle definizioni del concilio Vaticano, distorto da una dissertazione ingannevole diffusa da una certa lettera circolare, affinché non ingannasse i fedeli, e trasformato in invidia, sembrasse fornire un appiglio alle macchinazioni da opporre alla libertà di elezione del 3117

soliditas declarationis vestrae, ut, cum nihil desiderandum relinquat, amplissimis tantum gratulationibus Nostris occasionem suppeditare deberet; nisi gravius etiam testimonium exposceret a Nobis versuta quarumdam ephemeridum vox, quae, ad restituendam refutatae a vobis epistolae vim, conata est lucubrationi vestrae fidem derogare, suadendo, emollitam et minime propterea respondentem huiusce Sedis Apostolicae menti probatam a vobis fuisse conciliarium definitionum doctrinam.

Nos itaque vafram hanc et calumniosam insinuationem ac suggestionem reiicimus; cum declaratio vestra nativam referat catholicam ac propterea sacri Concilii et huius Sanctae Sedis sententiam luculentis et ineluctabilibus rationum momentis scitissime munitam et nitide sic explicatam, ut honesto cuilibet ostendere valeat, nihil prorsus esse in impetitis definitionibus, quod novum sit aut quidquam immutet in veteribus relationibus quodque obtentum aliquem praebere possit urgendae vexationi Ecclesiae ...

3121-3124: Decr. S. Officii, 7 Iul. 1875

De explicatione transsubstantiationis

3121 *Qu.:* Utrum tolerari possit explicatio transsubstantiationis in sanctissimae Eucharistiae sacramento, quae sequentibus propositionibus comprehenditur:

1. Sicut formalis ratio hypostaseos est *per se esse* seu per se subsistere, ita formalis ratio *substantiae* est *in se esse* et actualiter non sustentari in alio tamquam primo subiecto; probe enim ista duo discernenda sunt: *esse per se* (quae est formalis ratio hypostaseos), et *esse in se* (quae est formalis ratio substantiae).

3122 2. Quare sicut natura humana in Christo non est hypostasis, quia non *per se* subsistit, sed est assumpta ab hypostasi superiore divina, ita *substantia* finita, ex. gr. substantia panis, desinit esse *substantia* eo solum et absque alia sui mutatione, quod in alio supernaturaliter sustentatur, ita ut iam non *in se* sit, sed in alio ut in primo subiecto.

3123 3. Hinc transsubstantiatio seu conversio totius *substantiae* panis in substantiam corporis Christi Domini nostri explicari potest hac ratione, quod corpus Christi, dum fit substantialiter praesens in Eucharistia, sustentat *naturam panis*, quae hoc ipso et absque alia sui mutatione desinit esse *substantia*, quia iam non est *in se*, sed in alio sustentante; adeoque manet quidem *natura panis*, sed in ea cessat formalis ratio *substantiae*; et ideo non duae sunt substantiae, sed una sola, nempe corporis Christi.

nuovo pontefice. Senza dubbio tale è la chiarezza e solidità della vostra dichiarazione che, dato che non lascia nulla a desiderare, dovrebbe fornire soltanto l'occasione per le Nostre grandissime felicitazioni; se non sollecitasse una più forte testimonianza da parte Nostra la voce astuta di certi giornali, che, per ridare forza alla lettera da voi rifiutata, ha tentato di contestare la fede della vostra fatica, insinuando che una dottrina delle definizioni conciliari sia stata da voi approvata e quindi per nulla rispondente all'intenzione di questa Santa Sede.

Noi dunque respingiamo questa scaltra e calunniosa insinuazione e suggestione; poiché la vostra dichiarazione riporta la dottrina cattolica autentica e per questo del sacro concilio e di questa Santa Sede, difesa con grandissima finezza mediante magnifici e insuperabili motivi di argomentazioni e spiegata così nitidamente da essere in grado di mostrare a un qualsiasi ⟨uomo⟩ onesto che, nelle definizioni accusate, non c'è assolutamente nulla che sia nuovo o che cambi qualcosa nelle vecchie relazioni, e che possa offrire un qualche pretesto per insistere nella persecuzione della chiesa ...

3121-3124: Decreto del S. Uffizio, 7 luglio 1875

Giuseppe Bayma SJ aveva esposto tra il 1873 e il 1875 nella rivista *The Catholic World* delle riflessioni sulla dottrina dell'eucaristia. Il padre generale Pierre Beckx SJ richiese a proposito il 20 maggio 1875 una presa di posizione della curia. – *Ed.*: ASS 11(1878/79) 606s.

L'insegnamento relativo alla transustanziazione nell'eucaristia

Domanda: Si può sostenere la spiegazione della transustanziazione nel 3121
sacramento della santissima eucaristia, che è contenuta nelle seguenti proposizioni?

1. Come la ragione formale dell'ipostasi è l'*essere per sé* o il sussistere per sé, così la formale ragione della *sostanza* è l'*essere in sé* e attualmente non essere sostenuta in altro come soggetto primo; queste due cose infatti debbono essere distinte esattamente: l'*essere per sé* (che è la ragione formale dell'ipostasi), e l'*essere in sé* (che è la ragione formale della sostanza).

2. Perciò, come la natura umana in Cristo non è ipostasi, dato che non 3122
sussiste *per sé*, ma è assunta dall'ipostasi divina superiore, così pure la *sostanza* finita, ad esempio la sostanza del pane, cessa di essere *sostanza* per questo solo e senza nessun altro cambiamento di sé, perché cioè è sostenuta in un altro soprannaturalmente, così che non è più *in sé*, ma in un altro come in un soggetto primo.

3. Da ciò, la transustanziazione, o conversione di tutta la *sostanza* del 3123
pane nella sostanza del corpo di Cristo Signore nostro, può essere spiegata in questo modo, che il corpo di Cristo, quando si fa sostanzialmente presente nell'eucaristia, sostiene la *natura del pane* che, per questo stesso e senza altro cambiamento di sé, cessa di essere *sostanza*, perché non è più *in sé*, ma in un altro che lo sostiene; e quindi rimane in realtà la *natura del pane*, ma in essa cessa la ragione formale della *sostanza*; e per questo motivo non sono due sostanze, ma una sola, e precisamente quella del corpo di Cristo.

3124 4. Igitur in Eucharistia manent materia et forma elementorum panis; verum iam in alio supernaturaliter exsistentes rationem substantiae non habent, sed habent rationem *supernaturalis accidentis*, non quasi ad modum naturalium accidentium afficerent corpus Christi, sed eo dumtaxat, quod a corpore Christi modo, quo dictum est, sustentantur.

Resp.: Prout hic exponitur, tolerari non posse.

3126: Instr. S. Officii ad episc. Nesqualliensem, 24 Ian. 1877

De fide et intentione ministri sacramentorum

3126 ... Novit Amplitudo Tua, dogma fidei esse baptismum a quocumque sive schismatico sive haeretico sive etiam infideli administratum validum esse habendum, dummodo in eiusdem administratione singula concurrerint, quibus sacramentum perficitur, scilicet debita materia, praescripta forma, et persona ministri cum intentione faciendi quod facit Ecclesia. Hinc consequitur errores peculiares, quos ministrantes sive privatim sive etiam publice profitentur, nihil officere posse validitati baptismi vel cuiuscumque sacramenti. ... Immo ... peculiares errores ministrantium per se et propria ratione neque excludunt illam intentionem, quam minister sacramentorum debet habere, faciendi nempe quod facit Ecclesia. [*Recolitur Resp. S. Officii 18 Dec. 1872, cf. *3100-3102.*]

Videt igitur Amplitudo Tua ... errores, quos haeretici ... profitentur, non esse incompossibiles cum illa intentione, quam sacramentorum ministri de necessitate eorumdem sacramentorum tenentur habere, faciendi nempe quod facit Ecclesia vel faciendi quod Christus voluit ut fieret; et eosdem errores per se non posse inducere generalem praesumptionem contra validitatem sacramentorum in genere et baptismi in specie, ita ut ea ipsa sola statui possit practicum principium omnibus casibus applicandum, vi cuius quasi a priori, ut aiunt, baptismus sit iterum conferendus.

LEO XIII: 20 Febr. 1878 – 20 Iul. 1903

3128: Decr. S. Officii, 20 Nov. 1878

De baptismi collatione absoluta et condicionata

3128 *Qu.*: An baptismum sub condicione conferri debeat haereticis, qui se convertunt ad religionem catholicam, a quocumque loco proveniant et ad quamcumque sectam pertineant?

4. Nell'eucaristia dunque, rimangono la materia e la forma degli elementi del pane; esistendo poi ormai in un altro in modo soprannaturale, non hanno la ragione della sostanza, ma hanno la ragione di *accidente soprannaturale*, non come se ornassero il Corpo di Cristo nel modo degli accidenti naturali, ma solamente per questo, che dal Corpo di Cristo sono sostenuti, nel modo che è stato detto. 3124

Risposta: Come è qui esposta, non può essere sostenuta.

3126: Istruzione del S. Uffizio al vescovo di Nesqually, 24 genn. 1877

Ed.: CollPF² 2, 99s, n. 1465.

Fede e intenzione di chi amministra il sacramento

... Vostra Altezza conosce che è un dogma di fede che il battesimo da 3126
chiunque amministrato, sia scismatico, sia eretico, sia anche infedele, deve essere ritenuto valido, solo che nella sua amministrazione siano contemporaneamente presenti le singole cose con le quali il sacramento è perfezionato, e cioè la materia dovuta, la forma prescritta, e la persona del ministro con l'intenzione di fare quello che fa la chiesa. Da questo consegue che gli errori particolari che coloro che lo amministrano professano sia in pubblico che in privato, non possono opporsi in nulla alla validità del battesimo o di qualsivoglia sacramento. ... Anzi ... gli errori particolari di coloro che amministrano, di per sé e per natura propria, non escludono affatto quella intenzione che il ministro dei sacramenti deve avere, di fare cioè quello che fa la chiesa. [*Si ricorda la risposta del Sant'Uffizio del 18 dic. 1872, cf. *3100-3102.*]

Vostra Altezza vede dunque ... che gli errori che gli scismatici ... professano, non sono incompatibili con quell'intenzione che i ministri dei sacramenti sono tenuti ad avere per necessità degli stessi sacramenti, di fare cioè quello che fa la chiesa, o di fare quello che Cristo ha voluto che fosse fatto; e che gli stessi errori di per sé non possono indurre una presunzione generale contro la validità dei sacramenti in genere e del battesimo in specie, così che questa stessa da sola possa fornire un principio pratico da applicarsi a tutti i casi, in forza del quale, quasi a priori, come dicono, il battesimo debba essere conferito di nuovo.

LEONE XIII: 20 febbr. 1878 – 20 luglio 1903

3128: Decreto del S. Uffizio, 20 nov. 1878

Ed.: ASS 11(1878/79) 605s / CollPF² 2, 127, n 1504.

Amministrazione del battesimo assoluta e condizionata

Domanda: Si deve dare il battesimo sotto condizione agli eretici che si 3128
convertono alla religione cattolica, da qualunque luogo provengano e a qualunque setta appartengano?

Resp.: Negative. Sed in conversione haereticorum, a quocumque loco vel a quacumque secta venerint, inquirendum de validitate baptismi in haeresi suscepti. Instituto igitur in singulis casibus examine, si compertum fuerit, aut nullum aut nulliter collatum fuisse, baptizandi erunt absolute. Si autem pro tempore et locorum ratione, investigatione peracta, nihil sive pro validitate sive pro invaliditate detegatur, aut adhuc probabile dubium de baptismi validitate supersit, tum sub condicione secreto baptizentur. Demum si constiterit validum fuisse, recipiendi erunt tantummodo ad abiurationem seu professionem fidei.

3130-3133: Ep. Encycl. *Quod apostolici muneris*, 28 Dec. 1878

De iuribus hominis in societate

3130 Ex Evangelicis documentis ea est hominum aequalitas, ut omnes eandem naturam sortiti ad eandem filiorum Dei celsissimam dignitatem vocentur, simulque ut uno eodemque fine omnibus praestituto singuli secundum eandem legem iudicandi sint, poenas aut mercedem pro merito consecuturi.

3131 Inaequalitas tamen iuris et potestatis ab ipso naturae auctore dimanat, «ex quo omnis paternitas in caelis et in terra nominatur» [*Eph 3,15*]. Principum autem et subditorum animi mutuis officiis et iuribus secundum catholicam doctrinam ac praecepta ita devinciuntur, ut et imperandi temperetur libido et oboedientiae ratio facilis, firma et nobilissima efficiatur. ...

3132 Si tamen quandoque contingat temere et ultra modum publicam a principibus potestatem exerceri, catholicae Ecclesiae doctrina in eos insurgere proprio marte non sinit, ne ordinis tranquillitas magis magisque turbetur neve societas maius exinde detrimentum capiat. Cumque res eo devenerint, ut nulla alia spes salutis affulgeat, docet, christianae patientiae meritis et instantibus ad Deum precibus remedium esse maturandum.

Quod si legislatorum ac principum placita aliquid sanciverint aut iusserint, quod divinae aut naturali legi repugnet, christiani nominis dignitas et officium atque Apostolica sententia suadent, oboediendum esse magis Deo quam hominibus [*Act 5,29*]. ...

3133 Publicae autem ac domesticae tranquillitati catholica sapientia, naturalis divinaeque legis praeceptis suffulta, consultissime providit etiam per ea, quae sentit ac docet de iure dominii et partitione bonorum, quae ad vitae necessitatem et utilitatem sunt comparata. Cum enim socialistae ius proprietatis tamquam humanum inventum naturali hominum aequalitati repugnans traducant, et communionem bonorum affectantes, pauperiem haud aequo animo esse perferendam, et ditiorum possessiones ac iura impune violari posse arbitrentur: Ecclesia multo satius et utilius inaequalitatem inter homines,

Risposta: No. Nella conversione degli eretici invece, da qualunque luogo e da qualunque setta provengano, si deve indagare sulla validità del battesimo ricevuto nell'eresia. Una volta dunque che si è posto in essere l'esame nei singoli casi, se venisse appurato che non è stato amministrato o lo è stato in modo invalido, debbono essere assolutamente battezzati. Se poi a motivo del tempo e dei luoghi, svolta l'indagine, non si scopra nulla sia per la validità che per l'invalidità, o rimanga ancora un dubbio probabile sulla validità del battesimo, allora siano battezzati in segreto sotto condizione. Infine, se risultasse evidente che è stato valido, si dovranno accogliere soltanto per l'abiura o la professione di fede.

3130-3133: Enciclica *Quod apostolici muneris*, 28 dic. 1878

Ed.: ASS 11(1878/79) 372-374 / Leone XIII, *Acta*, Roma 1, 175-180 / Bruges 1, 49-52.

I diritti dell'uomo nella società

Secondo gli insegnamenti dell'evangelo, l'uguaglianza degli uomini 3130
è tale per cui, avendo tutti sortito la medesima natura, tutti sono chiamati del pari alla medesima altissima dignità di figli di Dio; e tutti avendo lo stesso fine da conseguire, dovranno essere giudicati a norma della stessa legge, per riceverne premi o pene secondo che avranno meritato.

Tuttavia l'ineguaglianza di diritti e di potestà proviene dall'Au- 3131
tore medesimo della natura, «dal quale tutta la famiglia e in cielo e in terra prende il nome» [*Ef 3,15*]. Gli animi poi dei prìncipi e dei sudditi, per la dottrina e i precetti della chiesa cattolica, sono legati siffattamente per via di scambievoli doveri e diritti, che ne resta temperata la sfrenatezza del comandare, e diviene facile, costante e nobilissima la ragione della sudditanza. ...

Tuttavia se accade talvolta che la pubblica potestà venga dai prìncipi 3132
esercitata oltre misura e a capriccio, la dottrina della chiesa cattolica non consente ai privati d'insorgere a proprio talento contro di essi, affinché non sia vieppiù sconvolta la tranquillità dell'ordine, e non derivi perciò alla società maggior detrimento. E quando le cose siano giunte a tal punto che non sorrida alcun'altra speranza di salvezza, vuole che si affretti il rimedio coi meriti della pazienza cristiana e con insistenti preghiere al Signore.

Se poi la volontà dei legislatori e dei prìncipi decreti o comandi qualcosa che sia contraria alla legge naturale o divina, allora la dignità e il dovere del nome cristiano, e la sentenza apostolica esigono «doversi obbedire piuttosto a Dio che agli uomini» [*At 5,29*]. ...

Infine la sapienza cattolica, poggiata sui precetti della legge naturale e di- 3133
vina, mirabilmente provvide alla pubblica e domestica tranquillità anche con le dottrine che professa e insegna circa il diritto di proprietà e la divisione dei beni, che sono fatti per i bisogni e i comodi della vita. Infatti, mentre i socialisti rappresentano il diritto di proprietà come un ritrovato umano contrario alla naturale eguaglianza degli uomini, e anelando alla comunanza dei beni, stimano non doversi sopportare di buon animo la povertà, e potersi impunemente violare le sostanze e i diritti dei più doviziosi; la chiesa molto più saviamente e utilmente anche nel possesso dei beni riconosce disuguaglianza

corporis ingeniique viribus naturaliter diversos, etiam in bonis possidendis agnoscit, et ius proprietatis ac dominii, ab ipsa natura profectum, intactum cuilibet et inviolatum esse iubet; novit enim furtum ac rapinam a Deo, omnis iuris auctore ac vindice, ita fuisse prohibita, ut aliena vel *conspicere* [concupiscere] non liceat, furesque et raptores, non secus ac adulteri et idololatrae, a caelesti regno excludantur [*cf. 1Cor 6,9s*].

3135-3140: Ep. encycl. *Aeterni Patris*, 4 Aug. 1879

De philosophiae valore ad fidem stabiliendam

3135 Equidem non tantam humanae philosophiae vim et auctoritatem tribuimus, ut cunctis omnino erroribus propulsandis vel evellendis parem esse iudicemus: sicut enim ... per admirabile fidei lumen «non persuasibilibus humanae sapientiae verbis» diffusum, «sed in ostensione spiritus et virtutis» [*1Cor 2,4*] orbi terrarum contigit, ut primaevae dignitati restitueretur; ita etiam in praesens ab omnipotenti potissimum virtute et auxilio Dei exspectandum est, ut mortalium mentes ... resipiscant.

Sed neque spernenda neve posthabenda sunt naturalia adiumenta, quae divinae sapientiae beneficio ... hominum generi suppetunt; quibus in adiumentis rectum philosophiae usum constat esse praecipuum. Non enim frustra rationis lumen humanae menti Deus inseruit; et tantum abest, ut superaddita fidei lux intelligentiae virtutem exstinguat aut imminuat, ut potius perficiat, auctisque viribus, habilem ad maiora reddat. ...

3136 Ac primo quidem philosophia, si rite a sapientibus usurpetur, iter ad veram fidem quodammodo sternere et munire valet, suorumque alumnorum animos ad revelationem suscipiendam convenienter praeparare. ...

Et sane benignissimus Deus in eo quod pertinet ad res divinas, non eas tantum veritates lumine fidei patefecit, quibus attingendis impar humana intelligentia est, sed nonnullas etiam manifestavit, rationi non omnino impervias, ut scilicet, accedente Dei auctoritate, statim et sine aliqua erroris admixtione omnibus innotescerent. Ex quo factum est, ut quaedam vera, quae vel divinitus ad credendum proponuntur, vel cum doctrina fidei arctis quibusdam vinculis colligantur, ipsi ethnicorum sapientes, naturali tantum ratione praelucente, cognoverint, aptisque argumentis demonstraverint ac vindicaverint. ..

Haec autem vera, vel ipsis ethnicorum sapientibus explorata, vehementer est opportunum in revelatae doctrinae commodum utilitatemque convertere, ut reipsa ostendatur, humanam quoque sapientiam, atque ipsum adversariorum testimonium, fidei christianae suffragari. ...

3137 Solidissimis ita [*ope philosophiae*] positis fundamentis, perpetuus et multiplex adhuc requiritur philosophiae usus, ut sacra theologia naturam,

tra gli uomini, per forze fisiche e attitudini d'ingegno naturalmente diversi, e vuole intatto e inviolabile per tutti il diritto di proprietà e di dominio, che dalla stessa natura deriva. Essa sa infatti che Dio, autore e vindice di ogni diritto, vietò il furto e la rapina così che neppure è lecito *guardare* [agognare] l'altrui, e che gli uomini ladri e rapaci, non altrimenti che gli adùlteri e gli adoratori di idoli, sono esclusi dal regno dei cieli [*cf. 1Cor 6,9s*].

3135-3140: Enciclica *Aeterni Patris*, 4 agosto 1879

L'enciclica presenta Tommaso d'Aquino come maestro esemplare della filosofia cristiana e della teologia. – *Ed.*: ASS 12(1879/80) 98-114 / Leone XIII, *Acta*, Roma 1, 257-283 / Bruges 1, 89-107.

Utilità della filosofia per dare fondamento alla fede

Noi certamente non attribuiamo alla filosofia umana così grande forza e 3135
autorità da ritenere che essa sia sufficiente a tener lontani e ad estirpare tutti gli errori: infatti quando fu inizialmente stabilita la religione cristiana, il mondo ebbe in sorte di essere riportato alla dignità iniziale per l'ammirevole dono della fede, diffuso «non con discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di Spirito e di potenza» [*1Cor 2,4*]; così anche al presente si deve attendere anzitutto dall'onnipotente virtù e dall'aiuto divino, che le menti dei mortali rinsaviscano.

Ma non sono da ritenere inutili né da trascurare gli aiuti naturali benevolmente somministrati all'uomo dalla divina sapienza ...; tra questi aiuti è certamente principale il retto uso della filosofia. Infatti non per niente Dio ha acceso nella mente umana il lume della ragione; ed è molto lontano dalla verità ritenere che la luce della fede aggiunta alla ragione ne spenga le capacità o la affievolisca, poiché anzi la perfeziona e, accresciutane la potenzialità, la rende adatta a cose superiori. ...

In primo luogo la filosofia, se rettamente usata dagli studiosi, serve in certo 3136
qual modo a spianare e attrezzare la strada alla vera fede, e a preparare convenientemente gli animi dei suoi alunni a ricevere la rivelazione. ...

Di certo, il benignissimo Dio, per quanto riguarda le cose divine, non manifestò con il lume della fede solamente quelle verità alle quali l'intelligenza umana è incapace di giungere, ma ne manifestò pure alcune altre non del tutto impenetrabili alla ragione, affinché per l'autorità divina subito e senza mescolanza di errore fossero palesi a tutti. Ne deriva che alcune verità o divinamente rivelate, o strettamente connesse con l'insegnamento della fede, furono conosciute, per mezzo della ragione naturale, anche dai filosofi pagani, e dagli stessi dimostrati e difesi con argomenti appropriati. ...

È quindi assai opportuno utilizzare al meglio e a vantaggio della rivelazione queste verità, conosciute dagli stessi filosofi pagani, per mostrare concretamente che anche la sapienza umana e gli stessi avversari rendono favorevole testimonianza alla fede cristiana. ...

Posti così [*con l'aiuto della filosofia*] questi solidissimi fondamenti, si ri- 3137
chiede dunque un continuo e molteplice uso della filosofia, affinché la sacra

habitum, ingeniumque verae scientiae suscipiat atque induat. In hac enim nobilissima disciplinarum magnopere necesse est, ut multae ac diversae caelestium doctrinarum partes in unum veluti corpus colligantur, ut suis quaeque locis convenienter dispositae, et ex propriis principiis derivatae apto inter se nexu cohaereant; demum ut omnes et singulae suis iisque invictis argumentis confirmentur.

Nec silentio praetereunda aut minimi facienda est accuratior illa atque uberior rerum quae creduntur cognitio et ipsorum fidei mysteriorum, quoad fieri potest, aliquanto lucidior intelligentia, quam Augustinus aliique Patres et laudarunt et assequi studuerunt, quamque ipsa Vaticana Synodus [*Constitutio de fide catholica, c. 4: *3016*] fructuosissimam esse decrevit. ...

3138 Postremo hoc quoque ad disciplinas philosophicas pertinet, veritates divinitus traditas religiose tueri, et iis qui oppugnare audeant resistere. Quam ad rem, magna est philosophiae laus, quod fidei propugnaculum ac veluti firmum religionis munimentum habeatur. «Est quidem», sicut Clemens Alexandrinus testatur, «per se perfecta et nullius indiga Servatoris doctrina, cum sit Dei virtus et sapientia. Accedens autem graeca philosophia veritatem non facit potentiorem; sed cum debiles efficiat sophistarum adversus eam argumentationes et propulset dolosas adversus veritatem insidias, dicta est vineae apta sepes et vallus».[1] ...

De praestantia methodi scholasticae et de auctoritate S. Thomae Aquinatis

3139 Inter scholasticos Doctores omnium princeps et magister longe eminet Thomas Aquinas: qui, uti Caietanus animadvertit, veteres «Doctores sacros quia summe veneratus est, ideo intellectum omnium quodammodo sortitus est».[1] Illorum doctrinas, velut dispersa cuiusdam corporis membra, in unum Thomas collegit et coagmentavit, miro ordine digessit et magnis incrementis ita adauxit, ut catholicae Ecclesiae singulare praesidium et decus iure meritoque habeatur. ...

3140 Nos igitur, dum edicimus, libenti gratoque animo excipiendum esse quidquid sapienter dictum, quidquid utiliter fuerit a quopiam inventum atque excogitatum, vos omnes ... quam enixe hortamur, ut ad catholicae fidei tutelam et decus, ad societatis bonum, ad scientiarum omnium incrementum auream sancti Thomae sapientiam restituatis et quam latissime propagetis. Sapientiam sancti Thomae dicimus: si quid enim est a Doctoribus scholasticis vel nimia subtilitate quaesitum vel parum considerate traditum, si quid cum exploratis posterioris aevi doctrinis minus cohaerens vel denique quoquo modo non probabile, id nullo pacto in animo est aetati nostrae ad imitandum proponi.

*3138 [1] Clemente d'Alessandria, *Stromata*, I. 20 (PG 8, 817AB [gr.]; 818B [lat.] / O Stählin [GChSch 52 (15)] 2, 63_{29}-64_{2} [= § 100,1]).

teologia assuma e rivesta natura, forma e carattere di vera scienza. Infatti in questa disciplina, nobilissima fra tutte le altre, è sommamente necessario che le molte e diverse parti delle celesti discipline si colleghino come in un solo corpo, di modo che, messe ordinatamente al loro posto e dedotte dai loro principi stiano fra loro in bella e stretta armonia; e infine che tutte e singole siano confermate con appropriati e inconfutabili argomenti.

Né va passata sotto silenzio o trascurata la conoscenza più accurata e più ampia delle verità in cui crediamo, e l'intelligenza un po' più limpida, per quanto è possibile, degli stessi misteri della fede, che Agostino e gli altri padri hanno lodato e si sono studiati di conseguire e che lo stesso concilio Vaticano [*Costituzione sulla fede cattolica, c. 4: *3016*] ha giudicato fruttuosissima. ...

Tocca infine alla filosofia difendere con la massima cura le verità divinamente rivelate e opporsi a coloro che ardiscono confutarle. E per questo motivo è gran vanto della filosofia essere considerata propugnacolo della fede e fermo baluardo della religione. «La dottrina del Salvatore – come testimonia Clemente Alessandrino – è certamente perfetta in sé e non ha bisogno di nessun ausilio, essendo la virtù e la sapienza di Dio. Unendosi ad essa, la filosofia greca non rende più forte la verità; ma rendendo deboli le argomentazioni dei sofisti contro di lei e vane le ingannevoli insidie tese alla verità, fu chiamata siepe della vigna e trincea di difesa».[1] ... 3138

Preminenza del metodo scolastico e autorità di san Tommaso d'Aquino

Fra i dottori scolastici emerge di gran lunga come guida e maestro di tutti Tommaso d'Aquino. Egli, come annota il cardinale Gaetano «perché tenne in somma venerazione gli antichi sacri dottori, per questo raggiunse in certo qual modo la conoscenza di tutti».[1] Tommaso raccolse le loro dottrine come membra dello stesso corpo sparse qua e là e ne compose un insieme organico, le dispose con ordine meraviglioso e le accrebbe con grandi aggiunte così da meritare di essere considerato eccellente presidio e gloria della chiesa cattolica. ... 3139

Noi dunque, mentre apertamente dichiariamo che si deve accogliere con animo volonteroso e grato tutto ciò che sapientemente fu detto e quanto da chicchessia fu utilmente trovato ed escogitato, vivamente vi esortiamo a ... rimettere in uso la sacra dottrina di san Tommaso e di diffonderla il più ampiamente possibile, a tutela e onore della fede cattolica, per il bene della società, per l'incremento di tutte le scienze. Diciamo la sapienza di san Tommaso: infatti se vi è qualcosa che dai maestri scolastici è stata insegnata con poca considerazione, se ve n'è qualcun'altra che non si accordi pienamente con gli insegnamenti certi dei tempi più recenti, o se ve n'è qualcuna non meritevole di essere accettata, non intendiamo certo che venga proposta al nostro tempo come da seguirsi. 3140

*3139 [1] Gaetano [card. Tommaso de Vio detto il G.], Commento a Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae* II-II, q. 148, a. 4 (Editio Leonina 10, 174b).

3142-3146: Ep. encycl. *Arcanum divinae sapientiae*, 10 Febr. 1880

De essentia matrimonii christiani

3142 [*Universalis traditio docet*] Christum Dominum ad sacramenti dignitatem evexisse matrimonium, simulque effecisse, ut coniuges caelesti gratia, quam merita eius pepererunt, saepti ac muniti, sanctitatem in ipso coniugio adipiscerentur, atque in eo, ad exemplar mystici connubii sui cum Ecclesia mire conformato, et amorem, qui est naturae consentaneus, perfecisse et viri ac mulieris individuam suapte natura societatem divinae caritatis vinculo validius coniunxisse. ...

Similiter Apostolis auctoribus didicimus unitatem perpetuamque firmitatem quae ab ipsa requirebatur nuptiarum origine, sanctam esse et nullo tempore violabilem Christum iussisse. ...

3143 Neque iis dumtaxat, quae commemorata sunt, christiana eius perfectio absolutioque continetur. Nam *primo* quidem nuptiali societati excelsius quiddam et nobilius propositum est quam antea fuisset: ea enim spectare iussa est non modo ad propagandum genus humanum, sed ad ingenerandam Ecclesiae sobolem, «cives Sanctorum et domesticos Dei» [*Eph 2,19*]. ...

Secundo loco sua utrique coniugum sunt officia definita, sua iura integre descripta. Eos scilicet ipsos necesse est sic esse animo semper affectos, ut amorem maximum, constantem fidem, sollers assiduumque praesidium alteri alterum debere intelligant. Vir est familiae princeps et caput mulieris; quae tamen, quia caro est de carne illius et os de ossibus eius, subiiciatur pareatque viro in morem non ancillae, sed sociae: ut scilicet oboedientiae praestitae nec honestas nec dignitas absit. In eo autem qui praeest et in hac quae paret, cum imaginem uterque referant alter Christi, altera Ecclesiae, divina caritas esto perpetua moderatrix officii. ...

De potestate Ecclesiae in matrimonium christianum

3144 Christus igitur, cum ad talem et tantam excellentiam matrimonia renovavisset, totam ipsorum disciplinam Ecclesiae credidit et commendavit. Quae potestatem in coniugia christianorum omni cum tempore tum loco exercuit, atque ita exercuit, ut illam propriam eius esse appareret, nec hominum concessu quaesitam, sed auctoris sui voluntate divinitus adeptam. ...

Similí modo ius matrimonii aequabile inter omnes atque unum omnibus est constitutum, vetere inter servos et ingenuos sublato discrimine;[1] exaequata viri et uxoris iura; etenim, ut aiebat Hieronymus,[2] «apud nos, quod non licet

*3144 [1] Cf. Gregorio IX, *Decretales*, l. IV, tit. 9, c. 1 (Frdb 2, 691s).
[2] Girolamo, Lettera 77 a Oceano, cap. 3 (CSEL 55, 39_{15-17} / PL 22, 691D).

3142-3146: Enciclica *Arcanum divinae sapientiae*, 10 febbr. 1880

Ed.: ASS 12(1879/80) 388-394 / Leone XIII, *Acta*, Roma 2, 16-26 / Bruges 1, 121-127.

L'essenza del matrimonio cristiano

[*La tradizione universale insegna che*] Cristo Signore ha innalzato il ma- 3142
trimonio alla dignità di sacramento; e insieme ha fatto sì che i coniugi, rivestiti e fortificati dalla celeste grazia che i meriti di lui apportarono, ottenessero nello stesso matrimonio la santità; e in esso, conformato mirabilmente all'esempio del suo mistico connubio con la chiesa, ha perfezionato l'amore naturale, e stretta più fortemente col vincolo della carità divina l'unione, indivisibile per sua stessa natura, del marito e della moglie. ...

Similmente per l'oracolo degli apostoli apprendemmo, aver Cristo decretato che l'unione e la perpetua stabilità, che richiedevasi fino dalla stessa origine delle nozze, fosse sacra e in tutte le età inviolabile. ...

Né la sua cristiana e somma perfezione si contiene soltanto nelle preroga- 3143
tive che sono state ricordate. Infatti, *in primo luogo*, alla coniugale società fu prefisso uno scopo più nobile e più alto, che fosse mai stato per l'innanzi; si volle in realtà che essa mirasse non solo a propagare il genere umano, ma a generare figli alla chiesa «concittadini dei santi e domestici di Dio» [*Ef 2,19*]. ...

In secondo luogo, all'uno e all'altro dei coniugi furono i loro propri doveri stabiliti e i loro diritti interamente descritti. È necessario cioè che essi medesimi abbiano sempre l'animo talmente disposto, che comprendano, l'uno dovere all'altro un amore grandissimo, una fede costante, un sollecito e continuo aiuto. Il marito è il principe della famiglia e il capo della moglie; la quale tuttavia, perché è carne della carne di lui e osso delle sue ossa, dev'esser soggetta e obbediente al marito non a guisa di ancella, bensì di compagna; cioè in tal modo, che la soggezione ch'essa a lui rende, non sia disgiunta dal decoro né dalla dignità. In esso poi che governa e in lei che obbedisce, rendendo entrambi immagine l'uno di Cristo, l'altra della chiesa, sia la carità divina la perpetua moderatrice dei loro doveri. ...

La potestà della chiesa sul matrimonio cristiano

Cristo dunque, avendo quasi ringiovanito i connubi elevandoli al sommo 3144
della perfezione, affidò e raccomandò tutto il governo dei medesimi alla chiesa. La quale sui matrimoni dei cristiani e in tutte le età e in ogni luogo esercitò il suo potere, e lo esercitò in maniera tale che apparisse chiaro com'esso fosse soltanto proprio di lei; né procacciato per concessione degli uomini, ma ottenuto divinamente per volontà del suo Fondatore. ...

Allo stesso modo fu stabilito il diritto del matrimonio essere eguale e uno solo indistintamente per tutti, con l'abolizione della differenza che facevasi dagli antichi tra servi e liberi;[1] furono pareggiati i diritti del marito e della moglie; infatti, come diceva san Girolamo,[2] «presso di noi ciò che non è lecito al-

feminis, aeque non licet viris, et eadem servitus pari condicione censetur»: atque illa eadem iura ob remunerationem benevolentiae et vicissitudinem officiorum stabiliter firmata; adserta et vindicata mulierum dignitas; vetitum viro poenam capitis de adultera sumere iuratamque fidem libidinose atque impudice violare.

Atque illud etiam magnum est, quod de potestate patrumfamilias Ecclesia, quantum oportuit, limitaverit, ne filiis et filiabus coniugii cupidis quidquam de iusta libertate minueretur; quod nuptias inter cognatos et affines certis gradibus nullas esse posse decreverit, ut nimirum supernaturalis coniugum amor latiore se campo diffunderet; quod errorem et vim et fraudem, quantum potuit, a nuptiis prohibenda curaverit; quod sanctam pudicitiam thalami, quod securitatem personarum, quod coniugiorum decus, quod religionis incolumitatem sarta tecta esse voluerit. Denique tanta vi, tanta providentia legum divinum istud institutum communiit, ut nemo sit rerum aequus existimator, quin intelligat, hoc etiam ex capite quod ad coniugia refertur, optimam esse humani generis custodem ac vindicem Ecclesiam ...

3145 Neque quemquam moveat illa tantopere a Regalistis praedicata distinctio, vi cuius contractum nuptialem a sacramento disiungunt, eo sane consilio, ut, Ecclesiae reservatis sacramenti rationibus, contractum tradant in potestatem arbitriumque principum civitatis.

Etenim non potest huiusmodi distinctio, seu verius distractio, probari; cum exploratum sit, in matrimonio christiano contractum a sacramento non esse dissociabilem; atque ideo non posse contractum verum et legitimum consistere, quin sit eo ipso sacramentum. Nam Christus Dominus dignitate sacramenti auxit matrimonium; matrimonium autem est ipse contractus, si modo sit factus iure.

3146 Huc accedit, quod ob hanc causam matrimonium est sacramentum, quia est sacrum signum et efficiens gratiam, et imaginem referens mysticarum nuptiarum Christi cum Ecclesia. Istarum autem forma ac figura illo ipso exprimitur summae coniunctionis vinculo, quo vir et mulier inter se conligantur, quodque aliud nihil est, nisi ipsum matrimonium. Itaque apparet, omne inter christianos iustum coniugium in se et per se esse sacramentum: nihilque magis abhorrere a veritate, quam esse sacramentum decus quoddam adiunctum, aut proprietatem allapsam extrinsecus, quae a contractu disiungi ac disparari hominum arbitratu queat.

3148: Resp. S. Paenitentiariae, 16 Iun. 1880

De observantia temporum agenneseos

3148 *Qu.:* An licitus sit usus matrimonii illis tantum diebus, quibus difficilior est conceptio?

le donne, non è lecito neppure agli uomini, e la stessa servitù viene estimata a pari condizione»; furono stabilmente raffermati quei medesimi diritti per mezzo della reciproca benevolenza e dei vicendevoli uffici; fu garantita e tutelata la dignità delle donne; fu vietato al marito di punire con la pena di morte l'adultera, e di violare per libidine e impudicizia la fede giurata.

È altresì di grande importanza che la chiesa abbia posto limite, quanto era d'uopo, alla patria potestà, affinché niente venisse sminuito della ragionevole libertà ai figli e alle figlie, che desiderassero il connubio; che abbia decretato le nozze tra i consanguinei e gli affini in certi gradi esser nulle, affinché l'amore soprannaturale dei coniugi in più vasto campo potesse diffondersi; che abbia avuto cura di rimuovere dalle nozze, per quanto le fu possibile, l'errore e la violenza e la frode; che abbia voluto si conservassero intere e intatte la pudicizia santa del talamo, la sicurezza delle persone, la dignità dei connubi, l'incolumità della religione. Infine con tanto rigore, con tanta provvidenza di leggi fortificò questa divina istituzione, che non v'ha alcuno, giusto estimatore delle cose, il quale non comprenda, che anche per questo capo che riguarda i matrimoni, ottima custode e protettrice del genere umano è la chiesa ...

Né ad alcuno deve far caso quella distinzione tanto decantata dai regalisti, in forza della quale distinguono il contratto nuziale dal sacramento, con questa intenzione di lasciare il contratto in balìa e in arbitrio dei capi dello stato, riservando alla chiesa le ragioni del sacramento. 3145

Poiché non si può approvare una siffatta distinzione, o più veramente separazione; essendo manifesto che nel matrimonio cristiano il contratto non è dissociabile dal sacramento; perciò non può sussistere un vero e legittimo contratto, che non sia al tempo stesso sacramento. Infatti Cristo Signore elevò il matrimonio alla dignità di sacramento; ora il matrimonio è lo stesso contratto, quando sia fatto secondo le norme volute.

S'aggiunga, che il matrimonio è sacramento per questo, perché è un segno sacro, che produce la grazia e che presenta l'immagine delle mistiche nozze di Cristo con la chiesa. La forma poi e la figura di queste viene espressa da quello stesso vincolo di perfetta unione, col quale l'uomo e la donna si congiungono tra loro, e che non è altro, se non il matrimonio medesimo. È dunque chiaro che ogni giusto matrimonio tra cristiani è in sé e per sé sacramento e che niente è più contrario alla verità di questo: che il sacramento sia un certo ornamento aggiunto, o una proprietà estrinseca, la quale si possa ad arbitrio degli uomini disgiungere e separare dal contratto. 3146

3148: Risposta della S. Penitenzieria, 16 giugno 1880

La decisione è importante per il giudizio del metodo «Ogino-Knaus». – *Ed.*: AnIP 22 (1883) 249 / NvRTh 13(1881) 459s / F. Hürth: TD ser. theol. 25 (^{2}1953) 101.

L'osservanza dei periodi non fecondi

Domanda: È lecito l'uso del matrimonio soltanto in quei giorni nei quali è più difficile il concepimento? 3148

Resp.: Coniuges praedicto modo utentes inquietandos non esse, posseque confessarium sententiam de qua agitur, illis coniugibus, caute tamen, insinuare, quos alia ratione a detestabili onanismi crimine abducere frustra tentaverit.

3150-3152: Ep. encycl. *Diuturnum illud*, 29 Iun. 1881

De principatu in societate civili

3150 Etsi homo arrogantia quadam et contumacia incitatus frenos imperii depellere saepe contendit, numquam tamen assequi potuit, ut nemini pareret. Praeesse aliquos in omni consociatione hominum et communitate cogit ipsa necessitas. ...

Interest autem attendere hoc loco, eos, qui reipublicae praefuturi sint, posse in quibusdam causis voluntate iudicioque deligi multitudinis non adversante neque repugnante doctrina catholica. Quo sane delectu designatur princeps, non conferuntur iura principatus: neque mandatur imperium, sed statuitur, a quo sit gerendum.

Neque hic quaeritur de rerum publicarum modis: nihil enim est, cur non Ecclesiae probetur aut unius aut plurium principatus, si modo iustus sit, et in communem utilitatem intentus. Quamobrem, salva iustitia, non prohibentur populi illud sibi genus comparare reipublicae, quod aut ipsorum ingenio aut maiorum institutis moribusque magis apte conveniat.

3151 Ceterum ad politicum imperium quod attinet, illud a Deo proficisci recte docet Ecclesia. ...

Qui civilem societatem a libero hominum consensu natam volunt, ipsius imperii ortum ex eodem fonte petentes, de iure suo inquiunt aliquid unumquemque cessisse et voluntate singulos in eius se contulisse potestatem, ad quem summa illorum iurium pervenisset. Sed magnus est error non videre, id quod manifestum est, homines cum non sint solivagum genus, citra liberam ipsorum voluntatem ad naturalem communitatem esse natos: ac praeterea pactum, quod praedicant, est aperte commenticium et fictum, neque ad impertiendum valet politicae potestati tantum virium, dignitatis, firmitudinis, quantum tutela reipublicae et communes civium utilitates requirunt. Ea autem decora et praesidia universa tunc solum est habiturus principatus, si a Deo, augusto sanctissimoque fonte, manare intelligatur. ...

3152 Una illa hominibus causa est non parendi, si quid ab iis postuletur, quod cum naturali aut divino iure aperte repugnet: omnia enim, in quibus naturae lex vel Dei voluntas violatur, aeque nefas est imperare et facere. Si cui igitur usuveniat, ut alterutrum malle cogatur, scilicet aut Dei aut principum iussa negligere, Iesu Christo parendum est reddere iubenti «quae sunt Caesaris, Caesari, quae sunt Dei, Deo» [*Mt 22,21*], atque ad exemplum Apostolorum animose respondendum: «Oboedire oportet Deo magis quam hominibus» [*Act 5,29*]. ...

Risposta: I coniugi che ne fanno uso nel modo suddetto, non debbono essere turbati, e il confessore può far conoscere l'opinione di cui si tratta, sia pure cautamente, a quei coniugi che con altra motivazione ha cercato invano di allontanare dal detestabile delitto dell'onanismo.

3150-3152: Enciclica *Diuturnum illud*, 29 giugno 1881

Ed.: ASS 14(1881/82) 4-8 / Leone XIII, *Acta*, Roma 2, 271-277 / Bruges 1, 211-215.

La potestà nella società civile

Benché l'uomo, spinto da una certa superbia e contumacia, cerchi spesso di spezzare i freni del comando, tuttavia non mai arrivò a poter non obbedire a nessuno. Infatti in qualunque consociazione di uomini e comunità è necessario che vi siano alcuni che comandano. ... 3150

Importa però notare qui che coloro i quali siano per esser preposti alla pubblica cosa, possono in talune circostanze venir eletti per volontà e deliberazione della moltitudine, senza che a ciò sia contraria o ripugni la dottrina cattolica. Con tale scelta tuttavia si designa il prìncipe, ma non si conferiscono i diritti del principato: non si dà il potere, ma si stabilisce da chi deve esser amministrato.

Né qui si fa questione dei modi del pubblico governo: poiché non esiste alcuna ragione, perché la chiesa non approvi il principato d'uno o di molti, purché esso sia giusto e rivolto al comune vantaggio. Per questo, salva la giustizia, non s'impedisce ai popoli di darsi quel genere di governo, che meglio convenga alla loro indole, o alle istituzioni e ai costumi dei loro padri.

Del resto, per quel che riguarda la potestà di comandare, la chiesa rettamente insegna che essa proviene da Dio. ... 3151

Quanti pretendono che la società civile sia nata dal libero consenso degli uomini, derivando dalla stessa fonte l'origine della stessa potestà, dicono che ciascun uomo cedette una parte del suo diritto e volontariamente tutti si dettero in potere di colui nel quale fosse accumulata la somma dei loro diritti. Ma è grande errore non vedere ciò che è manifesto, che cioè gli uomini non essendo dei viventi solitari, fuori della loro stessa libera volontà, sono portati dalla natura alla socievole comunanza; inoltre il patto, di cui si parla, è manifestamente fantastico e fittizio e non vale a dare alla politica potestà tanta forza, dignità, stabilità quanta ne richiedono la tutela della cosa pubblica e i comuni vantaggi dei cittadini. Il principato avrà tutte queste qualità e tutti questi presidi soltanto quando s'intendano derivati da Dio augusto e santissimo fonte. ...

Una sola ragione possono avere gli uomini per non obbedire, se cioè si pretenda da essi qualcosa che apertamente ripugni al diritto naturale e divino; infatti tutte le cose, nelle quali si viola la legge di natura o la volontà di Dio, è ugualmente iniquità, tanto il comandarle quanto l'eseguirle. Se ad alcuno dunque avvenga di trovarsi costretto a scegliere fra queste due cose, vale a dire a disprezzare i comandi di Dio o quelli dei prìncipi, si deve obbedire a Gesù Cristo, il quale comandò di rendere «a Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio» [*Mt 22,21*], e ad esempio degli apostoli si deve coraggiosamente rispondere: «Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini» [*At 5,29*]. ... 3152

3154-3155: Decr. S. Cgr. Indicis, 5 (30) Dec. 1881

Diede occasione a questo decreto la controversia circa gli scritti di Antonio Rosmini-Serbati (filosofo, teologo, pensatore politico, † 1855). Dopo che per tre anni i censori incaricati ebbero esaminato le sue opere, i cardinali nella seduta del 3 luglio 1854, presieduta da Pio IX, stabilirono che venissero dimesse dall'esame («dimittantur»). Gli avversari di Rosmini però non cessarono la lotta contro le sue concezioni. Mentre gli amici di Rosmini e il teologo del papa interpretavano la decisione dei cardinali come un'indiretta approvazione, la *Civiltà cattolica* e l'*Osservatore romano* ne smentivano un'approvazione. ▷

De libertate impugnandi opera a S. Cgr. Indicis «dimissa»

3154 *Qu.*: 1. Utrum libri ad S. Indicis Congregationem delati et ab eadem dimissi seu non prohibiti, censeri debeant immunes ab omni errore contra fidem et mores.

3155 2. Et quatenus negative, utrum libri dimissi seu non prohibiti a S. Indicis Congregatione, possint tum philosophice tum theologice citra temeritatis notam impugnari.

Resp. (confirmata a Summo Pontifice, 28 Dec.).: Ad 1: Negative. – Ad 2: Affirmative.

3156-3158: Ep. encycl. *Humanum genus*, 20 Apr. 1884

De secta Massonica

3156 Simulare et velle in occulto latere, obligare sibi homines tamquam mancipia, tenacissimo nexu nec satis declarata causa, alieno addictos arbitrio ad omne facinus adhibere ...: immanitas quaedam est, quam rerum natura non patitur. Quapropter societatem de qua loquimur cum iustitia et naturali honestate pugnare, ratio et veritas ipsa convincit. ...

Ex certissimis indiciis, quae supra commemoravimus, erumpit illud, quod est consiliorum suorum ultimum, scilicet evertere funditus omnem eam quam instituta christiana pepererunt disciplinam religionis reique publicae, novamque ad ingenium suum exstruere, ductis e medio naturalismo fundamentis et legibus.

3157 Haec quae diximus aut dicturi sumus, de secta Massonica intelligi oportet spectata in genere suo et quatenus sibi cognatas foederatasque complectitur societates, non autem de sectatoribus earum singulis. In quorum numero utique possunt esse nec pauci, qui quamvis culpa non careant quod sese istius modi implicuerint societatibus, tamen nec sint flagitiose factorum per se ipsi participes et illud ultimum ignorent quod illae nituntur adipisci. Similiter ex consociationibus ipsis nonnullae fortasse nequaquam probant conclusiones quasdam extremas, quas, cum ex principiis communibus necessario consequantur, consentaneum esset amplexari, nisi per se foeditate sua turpitudo ipsa deterreret. ...

3154-3155: Decreto della Congregazione dell'Indice, 5 (30) dic. 1881

interpretando il giudizio solo nel senso che le opere di Rosmini non erano state proibite. Dapprima prevalse l'interpretazione del teologo del papa, che indusse l'*Osservatore Romano* alla revoca (cf. Katholik 56/II [1876] 214-217), mentre la *Civiltà Cattolica* la rifiutò. Il 28 giugno la Congregazione dell'Indice emanò una dichiarazione datata con il 21 giugno 1880: «La S. Congregazione dell'Indice ... ha dichiarato che la formula "dimittatur" significa soltanto che l'opera dimessa non viene proibita» («S. Indicis Congregatio ... declaravit, quod formula "dimittatur" hoc tantum significat: Opus quod dimittitur, non prohiberi»; ASS 13[1880/81] 92). – *Ed.*: ASS 14(1881/82) 288.

La libertà di criticare le opere «dimesse» dalla Congregazione dell'Indice

Domanda: 1. I libri denunciati alla Sacra Congregazione dell'Indice e dalla stessa dimessi o non proibiti, debbono essere ritenuti immuni da ogni errore contro la fede e i costumi? 3154

2. Nel caso di risposta negativa, i libri dimessi o non proibiti dalla Sacra Congregazione dell'Indice, possono, sia sul piano filosofico che su quello teologico, essere criticati senza taccia di temerità? 3155

Risposta (confermata dal papa il 28 dicembre): Alla 1: No. – Alla 2: Sì.

3156-3158: Enciclica *Humanum genus*, 20 aprile 1884

Ed.: ASS 16(1883/84) 420s 430 / Leone XIII, *Acta*, Roma 4, 49-65 / Bruges 2, 60s 71.

La massoneria

Questo continuo infingersi e voler rimanere nascosto, questo legar tenacemente gli uomini come vili acquisti all'altrui volontà per uno scopo da essi mal conosciuto: e abusarne come di ciechi strumenti a ogni impresa, per malvagia che sia ...: sono eccessi che ripugnano altamente alla natura. La ragione dunque evidentemente condanna la setta di cui parliamo e la dichiara nemica della giustizia e della naturale onestà. ... 3155

Infatti dalle non dubbie prove che abbiamo testé ricordate appare che il supremo intendimento dei framassoni è questo: distruggere da capo a fondo tutto l'ordine religioso e sociale, quale fu creato dal cristianesimo e, pigliando fondamenti e norme dal naturalismo, rifarlo a loro senno di sana pianta.

Questo peraltro, che abbiamo detto o diremo, va inteso della setta massonica considerata in se stessa, e in quanto abbraccia la grande famiglia delle affini e collegate società; non già dei singoli suoi seguaci. Nel numero dei quali è possibile che ve ne siano non pochi che, sebbene colpevoli per essersi impigliati in congreghe di questa sorta, tuttavia non pigliano parte direttamente alle male opere di esse, e ne ignorano altresì lo scopo finale. Così ancora tra le società medesime non tutte forse traggono quelle conseguenze estreme, a cui pure, come a necessarie illazioni dei comuni princìpi, dovrebbero logicamente venire, se l'enormità di certe dottrine non le trattenesse. ... 3157

3158 Nomen sectae Massonum dare nemo sibi quapiam de causa licere putet, si catholica professio et salus sua tanti apud eum sit, quanti esse debet.

3159-3160: Instr. S. Off. *Ad gravissima avertenda*, 10 Maii 1884

De secta Massonica

3159 (3) Ne quis vero errori locus fiat, cum diiudicandum erit, quaenam ex his perniciosis sectis censurae, quae vero prohibitioni tantum obnoxiae sint, certum imprimis est, excommunicatione latae sententiae mulctari massonicam aliasque eius generis sectas, quae ... contra Ecclesiam vel legitimas potestates machinantur, sive id clam sive palam fecerint, sive exegerint sive non a suis asseclis secreti servandi iuramentum.

3160 (4) Praeter istas sunt et aliae sectae prohibitae atque sub gravis culpae reatu vitandae, inter quas praecipue recensendae illae omnes, quae a sectatoribus secretum nemini pandendum et omnimodam oboedientiam occultis ducibus praestandam iureiurando exigunt. Animadvertendum insuper est, adesse nonnullas societates, quae, licet certo statui nequeat, pertineant necne ad has, quas memoravimus, dubiae tamen et periculi plenae sunt tum ob doctrinas quas profitentur, tum ob agendi rationem, quam sequuntur ii, quibus ducibus ipsae coaluerunt et reguntur. ...

3162: Resp. S. Off. ad episc. Pictaviensem (828) 31 Maii 1884

De medici vel confessarii assistentia in duello

3162 *Qu.:* 1. Potestne medicus rogatus a duellantibus duello assistere cum intentione citius finem pugnae imponendi, vel simpliciter vulnera ligandi ac curandi, quin incurrat excommunicationem Summo Pontifici simpliciter reservatam?

2. Potestne saltem, quin duello sit praesens, in domo vicina vel in loco propinquo sistere, proximus ac paratus ad praebendum suum ministerium, si duellantibus opus fuerit?

3. Quid de confessario in iisdem condicionibus?

Resp.: Ad 1. Non posse, et excommunicationem incurri.

Ad 2 et 3. Quatenus ex condicto fiat, item non posse et excommunicationem incurri.

Chiunque ha cara quanto deve la professione cattolica e la propria salvezza, non si lusinghi mai di poter senza colpa iscriversi, per qualsivoglia ragione, alla setta massonica. 3158

3159-3160: Istruzione del S. Uffizio *Ad gravissima avertenda*, 10 maggio 1884

Questa istruzione sulla massoneria fu inviata a tutti i vescovi della chiesa cattolica. – *Ed.*: ASS 17(1884/85) 44 / CollPF[2] 2, 119, n. 1615 / Leone XIII, *Acta*, Roma 4, 81s.

La massoneria

(3) Affinché invero non ci sia nessuno spazio per l'errore quando si dovrà giudicare quali siano degne di censura fra queste pericolose sette che in realtà sono degne soltanto di proibizione, è certo innanzi tutto che è condannata alla scomunica latae sententiae quella massonica e le altre sette di questo genere che ... congiurano contro la chiesa o le legittime potestà, sia che lo facciano apertamente o di nascosto, sia che esigano o no dai loro affiliati il giuramento di conservare il segreto. 3159

(4) Oltre a queste anche le altre sette sono proibite e debbono essere evitate sotto pena di colpa grave, fra le quali particolarmente bisogna elencare tutte quelle che esigono dai seguaci di non rivelare il segreto a nessuno e di prestare obbedienza completa a dei capi nascosti. Bisogna poi tener presente che ci sono alcune società che, anche se non si può stabilire con certezza se appartengano o no a quelle che abbiamo ricordato, sono tuttavia dubbie e piene di pericoli, sia per le dottrine che professano, sia per il modo di agire che seguono coloro sotto la cui guida esse si sono costituite e da cui sono governate. 3160

3162: Risposta del S. Uffizio al vescovo di Poitiers, (28) 31 maggio 1884

Ed.: ASS 17(1884/85) 601 / CollPF[2] 2, 200s, n. 1617 / ArchKKR 54(1885) 346.

L'assistenza del medico o del confessore al duello

Domande: 1. Un medico chiamato dai duellanti può assistere con l'intenzione di porre fine al combattimento più rapidamente, o semplicemente per fasciare e curare le ferite, senza incorrere nella scomunica riservata semplicemente al sommo pontefice? 3162

2. Può almeno, senza essere presente al duello, fermarsi in una casa vicina o in un luogo nelle vicinanze, vicinissimo e pronto a prestare il suo servizio, se fosse necessario per i duellanti?

3. Che cosa riguardo al confessore nelle stesse condizioni?

Risposte: Alla 1. Non può, e incorre nella scomunica.

Alla 2 e alla 3. Dal momento che avviene per un patto, non può ugualmente, e incorre nella scomunica.

3165-3179: Ep. encycl. *Immortale Dei*, 1 Nov. 1885

De fine et auctoritate societatis civilis

3165 Insitum homini natura est, ut in civili societate vivat: is enim necessarium vitae cultum et paratum, itemque ingenii atque animi perfectionem cum in solitudine adipisci non possit, provisum divinitus est, ut ad coniunctionem congregationemque hominum nasceretur cum domesticam, tum etiam civilem, quae suppeditare *vitae sufficientiam perfectam* sola potest. Quoniam vero non potest societas ulla consistere, nisi si aliquis omnibus praesit, efficaci similique movens singulos ad commune propositum impulsione, efficitur, civili hominum communitati necessariam esse auctoritatem, qua regatur: quae, non secus ac societas, a natura proptereaque a Deo ipso oriatur auctore.

Ex quo illud consequitur, potestatem publicam per se ipsam non esse nisi a Deo [*cf. Rm 13,1*]. ...

Ius autem imperii per se non est cum ulla reipublicae forma necessario copulatum: aliam sibi vel aliam assumere recte potest, modo utilitatis bonique communis reapse efficientem.

De Ecclesia ut societate perfecta

3166 Sicut Iesus Christus in terras venit, ut homines «vitam habeant et abundantius habeant» [*Io 10,10*], eodem modo Ecclesia propositum habet tamquam finem salutem animorum sempiternam: ob eamque rem talis est natura sua, ut porrigat sese ad totius complexum gentis humanae, nullis nec locorum nec temporum limitibus circumscripta. ...

Haec societas, quamvis ex hominibus constet, non secus ac civilis communitas, tamen propter finem sibi constitutum atque instrumenta, quibus ad finem contendit, supernaturalis est et spiritualis: atque ideo distinguitur ac differt a societate civili: et, quod plurimum interest, societas est genere et iure perfecta, cum adiumenta ad incolumitatem actionemque suam necessaria voluntate beneficioque Conditoris sui, omnia in se et per se ipsa possideat. Sicut finis, quo tendit Ecclesia, longe nobilissima est, ita eius potestas est omnium praestantissima, neque imperio civili potest haberi inferior aut eidem esse ullo modo obnoxia.

De coordinatione potestatis ecclesiasticae et civilis

3168 Itaque Deus humani generis procurationem inter duas potestates partitus est, scilicet ecclesiasticam et civilem, alteram quidem divinis, alteram humanis rebus praepositam. Utraque est in suo genere maxima: habet utraque certos, quibus contineatur, terminos eosque sua cuiusque natura causaque proxima definitos; unde aliquis velut orbis circumscribitur, in quo sua cuiusque actio iure proprio versetur. Sed quia utriusque imperium est in eosdem, cum usu venire possit, ut res una atque eadem, quamquam aliter atque aliter, sed ta-

3165-3179: Enciclica *Immortale Dei*, 1° nov. 1885

Ed.: ASS 18(1885/86) 162-175 / Leone XIII, *Acta*, Roma 5, 120-142 / Bruges 2, 147-162.

Fine e autorità della società civile

L'uomo è naturalmente ordinato alla società civile; poiché non potendo 3165
nell'isolamento procacciarsi da sé il necessario alla vita e al perfezionamento intellettuale e morale, la Provvidenza dispose che egli uscisse alla luce fatto per congiungersi e unirsi ad altri, sia nella società domestica, sia nella società civile la quale solamente gli può fornire tutto *quello che basta perfettamente alla vita*. E poiché non vi è società che si tenga in piedi, se non c'è chi sovrintenda agli altri movendo ognuno con efficacia e unità di mezzi verso un fine comune, ne segue che alla convivenza civile è indispensabile l'autorità che la regga; la quale non altrimenti che la società, è da natura, e per ciò stesso viene da Dio.

Ne consegue che il potere pubblico in se stesso non può derivare che da Dio [*cf. Rm 13,1*]. ...

L'autorità sovrana, per sé, non è di necessità legata a nessuna forma di governo in particolare: è in poter suo assumere ora l'una ora l'altra, purché capaci di cooperare al benessere e all'utilità pubblica.

La chiesa come società perfetta

Come Gesù Cristo discese in terra «onde gli uomini abbiano la vita e ne 3166
abbondino» [*Gv 10,10*], così la chiesa ha per scopo la salvezza eterna delle anime, e quindi per l'intima natura sua abbraccia tutto il genere umano non circoscritta da alcun limite né di luoghi, né di tempi. ...

Questa società, sebbene composta di uomini non altrimenti che la società 3167
civile, tuttavia a causa del fine a cui mira e dei mezzi che adopera per conseguirlo, ha carattere sovrannaturale e spirituale, e perciò va distinta ed è diversa dalla civile, e, quel che è più, è società nel suo genere e giuridicamente perfetta, avendo per volontà e grazia del suo Fondatore in sé e per sé medesima tutto ciò che occorre al suo essere e operare. Come il fine, al quale la chiesa tende, è nobilissimo sopra ogni altro, così la potestà di essa supera tutte le altre, e non dev'essere né riputata inferiore ai poteri dello stato, né a lui in qualsiasi modo sottoposta.

Il coordinamento della potestà ecclesiastica e di quella civile

Così il governo dell'umana famiglia Dio lo volle ripartito tra due potestà, 3168
che sono la ecclesiastica e la civile, l'una delle quali sovraintendesse alle cose divine, l'altra alle terrene. Ambedue sono supreme, ciascuna nel suo ordine; hanno ambedue i loro propri limiti entro cui mantenersi, segnati dalla natura e dal fine prossimo di ciascuna: quindi intorno a esse viene a descriversi come una sfera, entro la quale ciascuna dispone con diritto proprio. Ma poiché uno e medesimo è il soggetto di ambedue le potestà, e potendo una medesima co-

men eadem res ad utriusque ius iudiciumque pertineat, debet providentissimus Deus, a quo sunt ambae constitutae, utriusque itinera recte atque ordine composuisse. ...

Itaque inter utramque potestatem quaedam intercedat necesse est ordinata colligatio; quae quidem coniunctioni non immerito comparatur, per quam anima et corpus in homine copulantur. ...

Quidquid igitur est in rebus humanis quoquo modo sacrum, quidquid ad salutem animorum cultumve Dei pertinet, sive tale illud sit natura sua, sive rursus tale intelligatur propter causam, ad quam refertur, id est omne in potestate arbitrioque Ecclesiae: cetera vero, quae civile et politicum genus complectitur, rectum est civili auctoritati esse subiecta, cum Iesus Christus iusserit, quae Caesaris sint, reddi Caesari, quae Dei, Deo [*Mt 22,21*]. ...

3169 Ecclesiam vero etiam in suorum officiorum munere potestati civili velle esse subiectam, magna quidem iniuria, magna temeritas est. Hoc facto perturbatur ordo, quia quae naturalia sunt praeponuntur iis, quae sunt supra naturam: tollitur aut certe magnopere minuitur frequentia bonorum, quibus, si nulla re impediretur, communem vitam Ecclesia compleret; praetereaque via ad inimicitias munitur et certamina, quae, quantam utrique reipublicae perniciem afferant, nimis saepe eventus demonstravit.

Compendium doctrinae christianae de civitatis constitutione

3170 Intelligi necesse est, ortum publicae potestatis a Deo ipso, non a multitudine repeti oportere: seditionum licentiam cum ratione pugnare: officia religionis nullo loco numerare, vel uno modo esse in disparibus generibus affectos, nefas esse privatis hominibus, nefas civitatibus: immoderatam sentiendi sensusque palam iactandi potestatem non esse in civium iuribus neque in rebus gratia patrocinioque dignis ulla ratione ponendam.

3171 Similiter intelligi debet, Ecclesiam societatem esse, non minus quam ipsam civitatem, genere et iure perfectam: neque debere qui summam imperii teneant, committere, ut sibi servire aut subesse Ecclesiam cogant, aut minus esse sinant ad suas res agendas liberam, aut quicquam de ceteris iuribus detrahant, quae in ipsam a Iesu Christo collata sunt.

3172 In negotiis autem mixti iuris, maxime esse secundum naturam, itemque secundum Dei consilia non secessionem alterius potestatis ab altera, multoque minus contentionem, sed plane concordiam, eamque cum causis proximis congruentem, quae causae utramque societatem genuerunt.

Haec quidem sunt, quae de constituendis temperandisque civitatibus ab Ecclesia catholica praecipiuntur.

De libertatibus civium

3173 Quibus tamen dictis decretisque si recte diiudicari velit, nulla per se reprehenditur ex variis reipublicae formis, ut quae nihil habent, quod doctrinae catholicae repugnet, eaedemque possunt, si sapienter adhibeantur et iuste, in optimo statu tueri civitatem.

sa, quantunque sotto ragione e aspetto differente, appartenere alla giurisdizione dell'una e dell'altra, la divina Provvidenza, che le ha stabilite ambedue, deve averle pure ordinate convenientemente fra loro. ...

Devono dunque essere tra loro debitamente coordinate le due potestà; la quale coordinazione non a torto viene paragonata a quella dell'anima e del corpo nell'uomo. ...

Quindi tutto ciò che nel mondo in qualunque modo ha ragione di sacro, tutto ciò che riguarda la salute delle anime e il culto divino, o che tale sia per natura sua, ovvero per il fine al quale si riferisce, cade sotto la giurisdizione della chiesa. Tutte le altre cose poi, che si racchiudono nel giro delle ingerenze civili e politiche, è giusto che sottostiano all'autorità civile, avendo Gesù Cristo espressamente comandato che sia reso a Cesare ciò che è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio [*Mt 22,21*]. ...

È pure un gran torto che si fa alla chiesa e una grande sconsideratezza, 3169
pretendere che nell'adempimento dei suoi doveri essa debba sottostare alla potestà civile. In questo modo si viene a rovesciare l'ordine mettendo prima delle cose soprannaturali le naturali; si distrugge, o per lo meno si sminuisce l'abbondanza di beni onde, libera d'impedimenti, la chiesa arricchirebbe la vita umana; senza dire, che si apre l'adito a dissidi e ostilità, le quali di quanti guai siano feconde per la chiesa e per lo stato, troppo spesso fu mostrato dai fatti.

Compendio della dottrina cristiana circa la costituzione degli stati

Si ha da ritenere che l'autorità pubblica non è dal popolo, ma da Dio; che 3170
il diritto che chiamano di ribellione è un assurdo; che né agli individui né agli stati è lecito fare a meno dei doveri religiosi, ovvero essere indifferenti circa le varie forme di culto; che la sfrenata libertà del pensiero e della stampa non può essere mai un diritto, né meritare favore e protezione.

Parimenti è da ritenere, che la chiesa nell'ordine suo e nella sua giuridica 3171
costituzione è società perfetta al pari della civile, e che lo stato non deve travalicare fino a farla schiava, o volerla a sé soggetta, o impedirne l'azione, o menomare in qualsiasi modo gli altri diritti a lei conferiti da Gesù Cristo.

E nelle materie miste, la condizione naturale e conforme ai divini consigli 3172
non è la separazione e molto meno la lotta, bensì la concordia dei due poteri, fatta a seconda che l'ordine dei loro fini prossimi comporta.

Sono questi gli insegnamenti forniti dalla chiesa cattolica intorno alla costituzione e al governo degli stati.

Le libertà civili

Nondimeno con queste dichiarazioni e decisioni, se ben si considera, non 3173
si condanna alcuna delle varie forme di governo in uso, come quelle che per se stesse nulla hanno che ripugna alla dottrina cattolica, e opportunamente e giustamente applicate possono dare allo stato un ottimo ordinamento.

3174 Immo neque illud per se reprehenditur, participem plus minus esse populum reipublicae: quod ipsum certis in temporibus certisque legibus potest non solum ad utilitatem, sed etiam ad officium pertinere civium.

3175 Insuper neque causa iusta nascitur, cur Ecclesiam quisquam criminetur aut esse in lenitate facilitateque plus aequo restrictam aut ei, quae germana et legitima sit, libertati inimicam.

3176 Revera si divini cultus varia genera eodem iure esse, quo veram religionem, Ecclesia iudicat non licere, non ideo tamen eos damnat rerum publicarum moderatores, qui, magni alicuius adipiscendi boni aut prohibendi causa mali, moribus atque usu patienter ferunt, ut ea habeant singula in civitate locum.

3177 Atque illud quoque magnopere cavere Ecclesia solet, ut ad amplexandam fidem catholicam nemo invitus cogatur, quia quod sapienter Augustinus monet: «Credere non potest homo nisi volens».[1]

3178 Simili ratione nec potest Ecclesia libertatem probare eam, quae fastidium gignat sanctissimarum Dei legum debitamque potestati legitimae oboedientiam exuat. Est enim licentia verius quam libertas: rectissimeque ab Augustino «libertas perditionis»,[1] a Petro Apostolo «velamen malitiae» [*1Pt 2,16*] appellatur: immo, cum sit praeter rationem, vera servitus est: «qui» enim «facit peccatum, servus est peccati» [*Io 8,34*]. Contra illa germana est atque expetenda libertas, quae, si privatim spectetur, erroribus et cupiditatibus, teterrimis dominis, hominem servire non sinit: si publice, civibus sapienter praeest, facultatem augendorum commodorum large ministrat remque publicam ab alieno arbitrio defendit.

3179 Atqui honestam hanc et homine dignam libertatem Ecclesia probat omnium maxime, eamque ut tueretur in populis firmam atque integram, eniti et contendere numquam destitit.

3185-3187: Resp. S. Paenitentiariae, 10 Mart. 1886

De usu onanistico matrimonii

3185 *Expos.:* Ex responso S. Poenitentiariae diei 14 Dec. 1876 dato ad rectorem parochiae in dioecesi Andegavensii constat non esse licitum, favere paenitentium errori, qui a multis bona fides dicitur, nec talem bonam fidem creare.

Constat etiam, non satisfacere muneri suo eos confessarios, qui, quando paenitens solummodo accusat onanismum, altum silentium servant, et finita confessione peccatorum, illum verbis generalibus ad contritionem excitant illique asserenti, se detestari omne peccatum lethale, sanctam absolutionem impertiuntur.

*3177 [1] Agostino, *In evangelium Iohannis*, tract. 2 (R. Willems: CpChL [1954] 36, 260_{14} / PL 35, 1607).

Anzi neppure si condanna in se stessa la partecipazione, più o meno 3174
larga, dei cittadini all'andamento della pubblica cosa; partecipazione, che in date circostanze e con certe condizioni può essere non solo utile, ma doverosa.

E neppure potrebbe altri dalle suddette dichiarazioni prendere motivo 3175
per accusare la chiesa di essere nemica o di una giusta tolleranza, o di quella che è vera e legittima libertà.

E infatti se la chiesa proclama non esser lecito mettere i differenti cul- 3176
ti a ugual condizione giuridica con la vera religione, non condanna però quei governi che, per qualche grave ragione o di bene da ottenere, o di male da evitare, tollerano di fatto i differenti culti nel loro stato.

Così pure vuole assolutamente la chiesa che nessuno sia tratto per 3177
forza ad abbracciare la fede cattolica, poiché, come saggiamente avverte s. Agostino, «l'uomo non può credere se non di spontanea volontà».[1]

Allo stesso modo non può la chiesa favorire quella libertà che porta l'uo- 3178
mo a sottrarsi alla legge santa di Dio e all'obbedienza alla legittima autorità. Questa sarebbe piuttosto licenza che libertà, e a buon diritto è chiamata da Agostino «libertà di perdizione»,[1] e dall'apostolo Pietro un «velo della malvagità» [*1Pt 2,16*], che anzi, essendo fuori della retta ragione, si muta in vera schiavitù, in quanto «chi commette la colpa diviene servo della colpa» [*Gv 8,34*]. Al contrario, libertà vera e desiderabile è quella che per l'individuo consiste nel non soggiacere alla durissima schiavitù dell'errore e delle passioni, e per la società consiste in un governo saggio che fornisca ai cittadini larghi mezzi per avvantaggiarsi, e difenda lo stato dall'altrui prepotenza.

Or questa libertà onesta e degna dell'uomo, la chiesa è tra i primi ad ap- 3179
provarla, e fece ognora quanto era in poter suo al fine di assicurarla ai popoli salda e intera.

3185-3187: Risposta della S. Penitenzieria, 10 marzo 1886

Ed.: L'Ami du Clergé 20(1898) 1079s. n. V / F. Hürth: TD ser. theol. 25 (^{2}1953) 98s / Le Canoniste Contemporain 9(1886) 463s.

L'uso onanistico del matrimonio

Esposizione: Da una risposta della Sacra Penitenzieria del giorno 14 dic. 3185
1876, data al rettore di una parrocchia nella diocesi di Angers, risulta che non è lecito favorire l'errore, da molti detto buona fede, di coloro che si confessano, e neppure creare tale buona fede.

Risulta anche che non soddisfano al loro dovere quei confessori che, quando colui che si confessa si accusa solamente di onanismo, mantengono un assoluto silenzio e, finita la confessione dei peccati, lo incitano alla contrizione con parole generiche, e, se dichiara di detestare ogni peccato mortale, gli impartiscono la santa assoluzione.

*3178 [1] Agostino, Lettera 105 ai donatisti, cap. 2, n 9 (CSEL 34/II, 601_{25} / PL 33, 399).

Constat praeterea, omni reprehensione carere eos confessarios, qui (intra limites [*decentiae*] ... quoad interrogationes ...) non omittunt quemcumque paenitentem, sive sponte sive ex interrogatione prudenter facta, confessum de onanismo, reprehendere, non secus ac de aliis gravibus peccatis, ... nec illum absolvunt, nisi sufficientibus signis monstret se dolere de praeterito et habere propositum non amplius onanistice agendi. – [*Remanent vero sequentia dubia*:]

3186 *Qu.*: 1. Quando adest fundata suspicio, paenitentem, qui de onanismo omnino silet, huic crimini esse addictum, num confessario liceat a prudenti et discreta interrogatione abstinere, eo quod praevideat, plures a bona fide exturbandos, multosque sacramenta deserturos esse? – Annon potius teneatur confessarius prudenter ac discrete interrogare?

3187 2. An confessarius, qui sive ex spontanea confessione sive ex prudenti interrogatione cognoscit paenitentem esse onanistam, teneatur illum de huius peccati gravitate, aeque ac de aliorum peccatorum mortalium, monere ... eique absolutionem tunc solum impertiri, cum sufficientibus signis constet eumdem dolere de praeterito et habere propositum non amplius onanistice agendi?

Resp.: Ad 1. Regulariter negative ad primam partem; affirmative ad secundam.

Ad 2. Affirmative, iuxta doctrinam probatorum auctorum.

3188: Decr. S. Officii, 19 Maii 1886

De crematione cadaverum

3188 *Qu.*: 1. An licitum sit nomen dare societatibus, quibus propositum est, promovere usum comburendi hominum cadavera?

2. An licitum sit, mandare, ut sua aliorumve cadavera comburantur?

Resp. (confirmata a Summo Pontifice): Ad 1. Negative, et si agatur de societatibus Massonicae sectae filialibus, incurri poenas contra hanc latas. – Ad 2. Negative.

3190-3193: Decr. S. Officii, 27 Maii 1886

De divortio civili

3190 *Expos.*: A nonnullis Galliarum episcopis sequentia dubia S. Romanae et Universali Inquisitioni proposita sunt: In epistola S. R. et U. Inquisitionis 25 Iunii 1885 ad omnes in Gallica dicione Ordinarios circa civilis divortii le-

Risulta inoltre che sono esenti da ogni biasimo quei confessori che (entro i limiti [*della decenza*] ... per quel che riguarda le domande ...) non tralasciano di biasimare qualsiasi penitente che, spontaneamente o su domanda fatta con prudenza, ha confessato l'onanismo, non diversamente dagli altri peccati gravi, ... e non l'assolvono, se non dimostra con segni sufficienti di dolersi del passato e di avere il proposito di non comportarsi più in modo onanistico. – [*Rimangono tuttavia i seguenti dubbi*:]

Domande: 1. Quando esiste il fondato sospetto che colui che si confessa, 3186
e che tace completamente riguardo all'onanismo, sia dedito a questo peccato, è lecito al confessore astenersi da una prudente e discreta interrogazione, per il fatto che prevede che molti saranno distolti dalla buona fede, e che molti si allontaneranno dai sacramenti? – O il confessore non è tenuto piuttosto a interrogare in modo prudente e discreto?

2. Il confessore che, sia da spontanea confessione sia da prudente inter- 3187
rogazione, conosce che colui che si confessa è un onanista, è tenuto ad ammonirlo riguardo alla gravità di questo peccato, come degli altri peccati mortali ... e a impartirgli l'assoluzione allora soltanto quando risulti da segni sufficienti che lo stesso si duole del passato e ha il proposito di non comportarsi più in modo onanistico?

Risposta: Alla 1. Di regola no, alla prima parte; sì, alla seconda.

Alla 2. Sì, secondo la dottrina di autori esperti.

3188: Decreto del S. Uffizio, 19 maggio 1886

Ed.: ASS 19(1886/87) 46 / CollPF² 2, 215, n. 1657 / Leone XIII, *Acta*, Roma 6, 72s.

Cremazione dei cadaveri

Domande: 1. È lecito iscriversi a quelle associazioni il cui scopo è di pro- 3188
muovere l'uso di bruciare i cadaveri degli uomini?

2. È lecito disporre che il proprio o l'altrui cadavere sia bruciato?

Risposta (confermata dal papa): Alla 1. No, e se si tratta di associazioni affiliate alla setta massonica, si incorre nelle pene comminate contro di questa. – Alla 2. No.

3190-3193: Decreto del S. Uffizio, 27 maggio 1886

Ed.: ASS 22(1889/90) 635s.

Il divorzio civile

Esposizione: Da alcuni vescovi di Francia sono stati proposti alla Sacra 3190
Romana e Universale Inquisizione i seguenti dubbi: nella lettera della Sacra Romana e Universale Inquisizione del 25 giugno 1885 a tutti gli Ordinari dei territori sotto la giurisdizione francese a proposito della legge del divorzio ci-

gem ita decernitur: «Attentis gravissimis rerum, temporum ac locorum adiunctis tolerari posse, ut qui magistratus obtinent et advocati causas matrimoniales in Gallia agant, quin officio cedere teneantur», condiciones adiecit, quarum secunda haec est: «Dummodo ita animo comparati sint tum circa valorem et nullitatem coniugii, tum circa separationem corporum, de quibus causis iudicare coguntur, ut numquam proferant sententiam, neque proferendam defendant vel ad eam provocent vel excitent divino aut ecclesiastico iuri repugnantem.»

3191 *Qu.:* 1. An recta sit interpretatio per Gallias diffusa ac etiam typis data, iuxta quam satisfacit condicioni praecitatae iudex, qui, licet matrimonium aliquod validum sit coram Ecclesia, ab illo matrimonio vero et constanti omnino abstrahit, et applicans legem civilem pronuntiat, locum esse divortio, modo solos effectus civiles solumque contractum civilem abrumpere mente intendat, eaque sola respiciant termini prolatae sententiae? Aliis terminis, an sententia sic lata dici possit divino aut ecclesiastico iuri non repugnans?

3192 2. Postquam iudex pronuntiavit locum esse divortio, an possit syndicus (gallice: le maire) et ipse solos effectus civiles solumque civilem contractum intendens, ut supra exponitur, divortium pronuntiare, quamvis matrimonium validum sit coram Ecclesia.[1]

3193 3. Pronuntiato divortio, an possit idem syndicus coniugem ad alias nuptias transire attentantem civiliter cum alio iungere, quamvis matrimonium prius validum sit coram Ecclesia vivatque altera pars?

Resp. (confirmata a Summo Pontifice): Negative ad 1, 2 et 3.

3195-3196: Decr. S. Officii, 15 Dec. 1886

De crematione cadaverum

3195 Quoties agatur de iis, quorum corpora non propria ipsorum, sed a l i e n a v o l u n t a t e cremationi subiiciantur, Ecclesiae ritus et suffragia adhiberi posse tum domi tum in ecclesia, non autem usque ad cremationis locum, remoto scandalo. Scandalum vero removeri etiam poterit, si notum fiat, cremationem non propria defuncti voluntate electam fuisse.

*3192 [1] Non è così rigorosa una risposta della S. Penitenzieria del 24 sett. 1887, in cui in un caso particolare viene permesso che un sindaco (che diversamente avrebbe perduto il suo incarico), dopo che i giudici civili avevano sentenziato legale un divorzio, ne accettasse il giudizio a livello civile nel limite in cui egli: 1) «sostenesse pubblicamente la dottrina cattolica del matrimonio e che le cause matrimoniali sono di sola competenza dei giudici ecclesiastici; 2) accettando il giudizio stesso e parlando come ufficiale di stato dichiarasse pubblicamente che egli può prendere in considerazione solo gli effetti civili e il contratto civile, ma che

vile, così si delibera: «In considerazione della gravissima situazione delle cose, dei tempi e dei luoghi, si può tollerare che coloro che ricoprono una magistratura e gli avvocati conducano le cause matrimoniali in Francia, senza che siano tenuti ad abbandonare la funzione», e aggiunge delle condizioni, la seconda delle quali è la seguente: «Purché, sia per quanto riguarda la validità e la nullità del matrimonio, sia per quanto riguarda la separazione dei corpi, nelle cui cause sono costretti a giudicare, siano così interiormente disposti che mai proferiscano, e neppure sostengano che debba essere proferita o a questa invitino o incoraggino, una sentenza ripugnante al diritto divino o ecclesiastico».

Domande: 1. È corretta l'interpretazione diffusa in Francia, e anche data 3191
alle stampe, secondo la quale adempie la suddetta condizione il giudice che, anche se un determinato matrimonio è valido davanti alla chiesa, da quel matrimonio vero e stabile totalmente prescinde, e applicando la legge civile sentenzia che esiste la condizione per il divorzio, purché dentro di sé intenda rompere soltanto gli effetti civili e il solo contratto civile, e solo a questo si riferiscano i termini della sentenza pronunciata? In altri termini, la sentenza così pronunciata può essere detta non ripugnante al diritto divino o ecclesiastico?

2. Dopo che il giudice ha sentenziato che c'è la condizione per il divor- 3192
zio, può il sindaco (in francese: le maire), anche lui stesso intendendo i soli effetti civili e il solo contratto civile, come detto sopra, pronunciare il divorzio, benché il matrimonio sia valido davanti alla chiesa?[1]

3. Una volta pronunciato il divorzio, lo stesso sindaco può unire civil- 3193
mente con un altro il coniuge che cerca di passare ad altre nozze, benché il precedente matrimonio sia valido davanti alla chiesa e l'altra parte sia ancora in vita?

Risposta (confermata dal papa): No, alla 1, 2, e 3.

3195-3196: Decreto del S. Uffizio, 15 dic. 1886

Ed.: ASS 25(1892/93) 63 / CollPF^2 2, 218, n. 1665.

La cremazione dei cadaveri

Quando si tratta di coloro i cui corpi, non per loro propria volontà, ma 3195
per v o l o n t à a l t r u i, sono sottoposti alla cremazione, evitato lo scandalo, si possono usare i riti e i suffragi della chiesa, sia in casa che in chiesa, non però fino al luogo della cremazione. Lo scandalo poi può anche essere rimosso, se si rende noto che la cremazione è stata scelta non per volontà propria del defunto.

per il resto il vincolo del matrimonio continua pienamente a sussistere davanti a Dio e alla coscienza» («catholicam doctrinam de matrimonio deque causis matrimonialibus ad solos iudices ecclesiasticos pertinentibus palam profiteretur, 2. in ipsa sententia et tamquam magistratus loquens publice declaret, se solos effectus civiles solumque contractum civilem spectare posse, aliunde vinculum matrimonii omnino firmum remanere coram Deo et conscientia»: Revue des Sciences Ecclésiastiques, 60 [Amiens 1889/II] 476)

3196 At ubi agatur de iis, qui propria voluntate cremationem elegerunt, et in hac voluntate certo et notorie usque ad mortem perseverarunt, attento Decreto feria IV 19 Maii 1886 [*3188] agendum cum iis iuxta normas *Ritualis Romani*, tit. «Quibus non licet dare ecclesiasticam sepulturam». In casibus autem particularibus, in quibus dubium vel difficultas oriatur, consulendus erit Ordinarius ... .

3198: Resp. S. Officii ad episc. Carcasson., 8 Maii 1887

De vino ad Missam adhibendo

3198 *Qu.:* [*Utrum ad periculum corruptionis vini praecavendum remedia quae sequuntur sint licita et quodnam praeferendum:*]

1. Vino naturali addatur parva quantitas «d'eau-de-vie»;
2. Ebulliatur vinum ad 65 altitudinis gradus.

Resp.: Praeferendum vinum prout secundo loco exponitur.

3201-3241: Decr. S. Officii *Post obitum* 14 Dec. 1887

Antonio Rosmini-Serbati aveva suscitato opposizione già dal 1831 con alcune sue tesi. Numerose opere di Rosmini furono denunziate presso la Congregazione dell'Indice, ma giacché sia Gregorio XVI che Pio IX lo stimavano grandemente per le sue straordinarie capacità (Pio IX nel 1848 lo voleva nominare cardinale), egli dapprima non ebbe grandi difficoltà: i suoi oppositori ottennero che la Congregazione dell'Indice condannasse il 30 maggio 1849 due piccole opere, ma riguardo alle altre opere denunziate la Congregazione il 3 luglio 1854 stabilì che fossero «da dimettere dall'esame» («dimittantur»; cf. *3154s). Dopo la sua morte (1° luglio 1855) alcune sue opere inedite, pubblicate postume, furono denunziate. Altre opere furono nuovamente pubblicate senza correzioni. Il S. Uffizio condannò 40 proposizioni e le pubblicò sia in italiano che in latino. Cf. la lettera di Leone XIII all'arcivescovo di Milano del 1° giugno 1889, che conferma la validità di questa condanna (ASS 21[1888/89] 709s).

Ed.: ASS 20(1887/88) 398-410; cf. anche DThC 13/II, 2929-2949. ▷

Errores Antonii de Rosmini-Serbati

3201 1. In ordine rerum creatarum immediate manifestatur humano intellectui aliquid divini in se ipso, huiusmodi nempe, quod ad divinam naturam pertineat.[1]

3202 2. Cum divinum dicimus in natura, vocabulum istud *divinum* non usurpamus ad significandum effectum non divinum causae divinae; neque mens nobis est loqui de *divino* quodam, quod tale sit per participationem.[1]

***3201** [1] A' 4, 6, n. 2.
***3202** [1] Ib.

Ma quando si tratta di quelli che hanno scelto di propria volontà la cremazione, e hanno perseverato in questa volontà in modo certo e notorio fino alla morte, considerato il Decreto di mercoledì 19 maggio 1886 [*3188], si deve agire con questi secondo le norme del *Rituale romano*, titolo «A chi non è lecito dare la sepoltura ecclesiastica». In casi poi particolari, nei quali sorga un dubbio o una difficoltà, si deve consultare l'Ordinario 3196

3198: Risposta del S. Uffizio al vescovo di Carcassonne, 8 maggio 1887

Ed.: ASS 23(1890/91) 699 / CollPF² 2, 220, n. 1672.

Il vino per la messa

Domanda: [*Per prevenire il pericolo dell'alterazione del vino, sono leciti i rimedi che seguono e quale è da preferire?*]: 3198

1. Si aggiunga al vino naturale una piccola quantità di «eau-de-vie» ⟨= acquavite⟩;
2. Si faccia bollire il vino fino a 65 gradi di temperatura.

Risposta: ⟨È⟩ da preferirsi il vino come è esposto nel secondo caso.

3201-3241: Decreto del S. Uffizio *Post obitum*, 14 dic. 1887

Elenco delle opere di Rosmini-Serbati da cui sono tolte le proposizioni:

A' = *Teosofia*, vol. 1-5 (Torino 1859ss) [per le prop. 1-18 20-22 24-26].
B' = *Introduzione del Vangelo secondo Giovanni commentata* (Torino 1882) [per 19 23 26s 29-34].
C' = *Psicologia*, vol. 1-3 (Milano 1887) [per 20 24]
D' = *Antropologia in servizio della scienza morale* (Milano 1838) [per 21].
E' = *Teodicea* (Milano 1845) [per 23 38-40].
F' = *Introduzione alla filosofia* (Casale 1850) [per 28 37].
G' = *Trattato della coscienza morale* (*Filosofia morale*, parte III; Milano 1844) [per 35].
H' = *Filosofia del diritto*, vol. 1-2 (Milano 1841s) [per 36].

Errori di Antonio Rosmini

1. Nella sfera del creato si manifesta immediatamente all'intelletto umano qualcosa di divino in se stesso, cioè tale che appartenga alla natura divina.[1] 3201

2. Quando parli del divino nella natura, non usi questo termine *divino* per significare un effetto non divino di una causa divina; e neppure ho l'intenzione di parlare di un *divino* che sia tale per partecipazione.[1] 3202

3203 3. In natura igitur universi, id est in intelligentiis, quae in ipso sunt, aliquid est, cui convenit denominatio divini non sensu figurato, sed proprio. – Est actualitas non distincta a reliquo actualitatis divinae.[1]

3204 4. Esse indeterminatum, quod procul dubio notum est omnibus intelligentiis, est divinum illud, quod homini in natura manifestatur.[1]

3205 5. Esse, quod homo intuetur, necesse est, ut sit aliquid entis necessarii et aeterni, causae creantis, determinantis ac finientis omnium entium contingentium: atque hoc est Deus.[1]

3206 6. In esse, quod praescindit a creaturis et a Deo, quod est esse indeterminatum, atque in Deo, esse non indeterminato, sed absoluto, eadem est essentia.[1]

3207 7. Esse indeterminatum intuitionis, esse initiale, est aliquid Verbi, quod mens Patris distinguit non realiter, sed secundum rationem a Verbo.[1]

3208 8. Entia finita, quibus componitur mundus, resultant ex duobus elementis, id est ex termino reali finito et ex esse initiali, quod eidem termino tribuit formam entis.[1]

3209 9. Esse, obiectum intuitionis, est actus initialis omnium entium. – Esse initiale est initium tam cognoscibilium quam subsistentium: est pariter initium Dei, prout a nobis concipitur, et creaturarum.[1]

3210 10. Esse virtuale et sine limitibus est prima ac simplicissima omnium entitatum, adeo ut quaelibet alia entitas sit composita, et inter ipsius componentia semper et necessario sit esse virtuale. – Est pars essentialis omnium omnino entitatum, utut cogitatione dividantur.[1]

3211 11. Quidditas (id quod res est) entis finiti non constituitur eo, quod habet positivi, sed suis limitibus. Quidditas entis infiniti constituitur entitate, et est positiva; quidditas vero entis finiti constituitur limitibus entitatis, et est negativa.[1]

3212 12. Finita realitas non est, sed Deus facit eam esse addendo infinitae realitati limitationem. – Esse initiale fit essentia omnis entis realis. – Esse, quod actuat naturas finitas, ipsis coniunctum, est recisum a Deo.[1]

3213 13. Discrimen inter esse absolutum et esse relativum non illud est, quod intercedit substantiam inter et substantiam, sed aliud multo maius; unum enim est absolute ens, alterum est absolute non-ens. At hoc alterum est relative ens. Cum autem ponitur ens relativum, non multiplicatur absolute ens; hinc absolutum et relativum absolute non sunt unica substantia, sed unicum esse; atque hoc sensu nulla est diversitas esse, immo habetur unitas esse.[1]

*3203 [1] A' 4, 18s, n. 15; 3, 344, n. 1423.
*3204 [1] A' 4, 8, n. 5s
*3205 [1] A' 1, 241, n. 298.
*3206 [1] A' 2, 150, n. 848.
*3207 [1] Ib. A' 1, 445, n. 490.
*3208 [1] A' 1, 396, n. 454.

3. Nella natura dunque dell'universo, cioè nelle intelligenze che sono in esso, c'è qualcosa a cui conviene la denominazione di divino, non in senso figurato, ma in senso proprio. – È una attualità non distinta dal resto dell'attualità divina, indivisibile in sé, divisibile per astrazione mentale.[1] 3203

4. L'essere indeterminato, che senza dubbio è noto a tutte le intelligenze, è quel divino che si manifesta all'uomo nella natura.[1] 3204

5. L'essere che l'uomo intuisce, deve necessariamente essere qualcosa di un ente necessario ed eterno, causa che crea, determina e definisce tutti gli enti contingenti: e questo è Dio.[1] 3205

6. Nell'essere che prescinde dalle creature e da Dio, che è l'essere indeterminato, e in Dio, essere non indeterminato, ma assoluto, l'essenza è la stessa.[1] 3206

7. L'essere indeterminato dell'intuizione, l'essere iniziale, è qualcosa del Verbo che la mente del Padre distingue dal Verbo non realmente, ma secondo ragione.[1] 3207

8. Gli enti finiti, dei quali si compone il mondo, risultano da due elementi, cioè dalla determinazione reale finita e dall'essere iniziale, che dà a questa determinazione la forma di ente.[1] 3208

9. L'essere, oggetto dell'intuizione, è l'atto iniziale di tutti gli enti. – L'essere iniziale è l'inizio tanto dei conoscibili che dei sussistenti: è ugualmente l'inizio di Dio, in quanto è concepito da noi, e delle creature.[1] 3209

10. L'essere virtuale e senza limiti è la prima e la più semplice di tutte le entità, al punto che qualsiasi altra entità è composta, e fra i suoi componenti sempre e necessariamente c'è l'essere virtuale. – È la parte essenziale in generale di tutte le entità, comunque siano divise dal pensiero.[1] 3210

11. La quiddità (ciò che una cosa è) dell'ente finito non è costituita da ciò che esso ha di positivo, ma dai suoi limiti. La quiddità dell'ente infinito è costituita dall'entità, ed è positiva; la quiddità invece dell'ente finito è costituita dai limiti dell'entità, ed è negativa.[1] 3211

12. La realtà finita non è, ma Dio la fa essere aggiungendo il limite alla realtà infinita. – L'essere iniziale diventa l'essenza di ogni ente reale. – L'essere che attua le nature finite, ad esse congiunto, è staccato da Dio.[1] 3212

13. La differenza fra l'essere assoluto e l'essere relativo non è quella che intercorre fra una sostanza e un'altra sostanza, ma è molto maggiore; uno infatti è l'ente assoluto, l'altro è l'assoluto non-ente. Ma questo secondo è un ente relativo. Quando poi si pone un ente relativo, non si moltiplica l'ente assoluto; per cui l'assoluto e il relativo non sono assolutamente un'unica sostanza, ma un unico essere; e in questo senso non c'è nessuna diversità di essere, anzi c'è unità di essere.[1] 3213

*3209 [1] A' 3, 73, n. 1235; 1, 229s, n. 287s.
*3210 [1] A' 1, 221, n. 280; 223, n 281.
*3211 [1] A' 1, 708s, n. 726.
*3212 [1] A' 1, 658, n. 681; 1, 399, n. 458; 3, 346, n. 1425.
*3213 [1] A' 5, 9, cap. 4.

3214 14. Divina abstractione producitur esse initiale, primum finitorum entium elementum; divina vero imaginatione producitur reale finitum seu realitates omnes, quibus mundus constat.[1]

3215 15. Tertia operatio esse absoluti mundum creantis est divina synthesis, id est unio duorum elementorum: quae sunt *esse initiale*, commune omnium finitorum entium initium, atque *reale* finitum, seu potius diversa realia finita, termini diversi eiusdem esse initialis. Qua unione creantur entia finita.[1]

3216 16. Esse initiale per divinam synthesim ab intelligentia relatum, non ut intelligibile, sed mere ut essentia, ad terminos finitos reales, efficit, ut exsistant entia finita subiective et realiter.[1]

3217 17. Id unum efficit Deus creando, quod totum actum esse creaturarum integre ponit: hic igitur actus proprie non est factus, sed positus.[1]

3218 18. Amor, quo Deus se diligit etiam in creaturis et qui est ratio, qua se determinat ad creandum, moralem necessitatem constituit, quae in ente perfectissimo semper inducit effectum: huiusmodi enim necessitas tantummodo in pluribus entibus imperfectis integram relinquit libertatem bilateralem.[1]

3219 19. Verbum est materia illa invisa, ex qua, ut dicitur Sap 11,18, creatae fuerunt res omnes universi.[1]

3220 20. Non repugnat, ut anima humana generatione multiplicetur, ita ut concipiatur, eam ab imperfecto, nempe a gradu sensitivo, ad perfectum, nempe ad gradum intellectivum, procedere.[1]

3221 21. Cum sensitivo principio intuibile fit esse, hoc solo tactu, hac sui unione, principium illud antea solum sentiens, nunc simul intelligens, ad nobiliorem statum evehitur, naturam mutat, ac fit intelligens, subsistens atque immortale.[1]

3222 22. Non est cogitatu impossibile, divina potentia fieri posse, ut a corpore animato dividatur anima intellectiva, et ipsum adhuc maneat animale; maneret nempe in ipso, tamquam basis puri animalis, principium animale, quod antea in eo erat veluti appendix.[1]

3223 23. In statu naturali anima defuncti exsistit perinde ac non exsisteret; cum non possit ullam super se ipsam reflexionem exercere, aut ullam habere sui conscientiam, ipsius condicio similis dici potest statui tenebrarum perpetuarum et somni sempiterni.[1]

3224 24. Forma substantialis corporis est potius effectus animae atque interior terminus operationis ipsius: propterea forma substantialis corporis non est ipsa anima. – Unio animae et corporis proprie consistit in immanenti perceptione, qua subiectum intuens ideam, affirmat sensibile, postquam in hac eius essentiam intuitum fuerit.[1]

*3214 [1] A' 1, 408, n. 463.
*3215 [1] Ib.
*3216 [1] A' 1, 410, n 464.
*3217 [1] A' 1, 350, n. 412
*3218 [1] A' 1, 49s, n 51
*3219 [1] B' 109, lezione 37.

14. Per divina astrazione è prodotto l'essere iniziale, primo elemento degli enti finiti; per divina immaginazione è prodotto il reale finito, ovvero tutte le realtà di cui è costituito il mondo.[1] 3214

15. La terza operazione dell'essere assoluto che crea il mondo è la sintesi divina, cioè l'unione di due elementi: che sono l'*essere iniziale*, inizio comune di tutti gli enti finiti, e il *reale* finito, o per meglio dire i diversi reali finiti, limiti diversi dello stesso essere iniziale. Con questa unione sono creati gli enti finiti.[1] 3215

16. L'essere iniziale, mediante la sintesi divina, riferito dall'intelligenza, non come intelligibile, ma semplicemente come essenza, ai limiti reali finiti, fa sì che esistano gli enti finiti soggettivamente e realmente.[1] 3216

17. Dio, creando, causa questo uno che pone integralmente tutto l'atto dell'essere delle creature: questo atto dunque propriamente non è fatto, ma posto.[1] 3217

18. L'amore con cui Dio si ama anche nelle creature, e che è la ragione per cui si determina a creare, costituisce la necessità morale che nell'essere perfettissimo sempre produce l'effetto; soltanto una simile necessità infatti lascia integra nei molti esseri imperfetti la libertà bilaterale.[1] 3218

19. Il Verbo è quella materia senza forma, dalla quale, come dice Sapienza 11,18, furono create tutte le cose dell'universo.[1] 3219

20. Non è in contraddizione che l'anima umana si moltiplichi per via di generazione, così che si può concepire che essa proceda dall'imperfetto, cioè dal grado sensitivo, al perfetto, cioè al grado razionale.[1] 3220

21. Quando l'essere diventa intuibile al principio sensitivo, con questo solo contatto, con questa unione di sé, quel principio prima soltanto senziente, ora insieme intelligente, è elevato a uno stato più nobile, cambia natura, e diventa intellettivo, sussistente e immortale.[1] 3221

22. Non è impossibile pensare che, per la potenza divina, possa accadere che l'anima intellettiva sia divisa dal corpo animato, e lo stesso rimanga ancora animale; rimarrebbe certamente nello stesso, come fondamento del puro animale, il principio animale, che prima era in lui come un'appendice.[1] 3222

23. Nello stato naturale, l'anima del defunto esiste come se non esistesse; non potendo esercitare nessuna riflessione su se stessa, o non potendo avere nessuna coscienza di sé, la sua condizione può essere detta simile allo stato di tenebre perpetue e di sonno sempiterno.[1] 3223

24. La forma sostanziale del corpo è piuttosto un effetto dell'anima e il termine interiore delle sue operazioni; pertanto la forma sostanziale del corpo non è l'anima stessa. – L'unione dell'anima e del corpo propriamente consiste nella percezione immanente con cui il soggetto che intuisce l'idea, afferma il sensibile, dopo che in questa ne ha intuito l'essenza.[1] 3224

*3220 [1] C' libro 4, n. 656; A' 1, 619, n. 646.
*3221 [1] D' libro 4, cap. 5, n. 819; A' 1, 619, n. 646.
*3222 [1] A' 1, 591, n. 621.
*3223 [1] E' 638, appendice, art. 10; B' 217, lezione 69.
*3224 [1] C' parte II libro 1 cap. 11, n. 849; A' 5, 377, cap. 53 art. 2 § 5, 4°.

3225 25. Revelato mysterio Sanctissimae Trinitatis, potest ipsius exsistentia demonstrari argumentis mere speculativis, negativis quidem et indirectis, huiusmodi tamen, ut per ipsa veritas illa ad philosophicas disciplinas revocetur, atque fiat propositio scientifica sicut ceterae: si enim ipsa negaretur, doctrina theosophica *purae rationis* non modo incompleta maneret, sed etiam omni ex parte absurditatibus scatens annihilaretur.[1]

3226 26. Tres supremae formae *esse*, nempe subiectivitas, obiectivitas, sanctitas, seu realitas, idealitas, moralitas, si transferantur ad esse absolutum, non possunt aliter concipi nisi ut personae subsistentes et viventes. – Verbum, quatenus obiectum amatum, et non quatenus Verbum, id est obiectum in se subsistens per se cognitum, est persona Spiritus Sancti.[1]

3227 27. In humanitate Christi humana voluntas fuit ita rapta a Spiritu Sancto ad adhaerendum Esse obiectivo, id est Verbo, ut illa Ipsi integre tradiderit regimen hominis, et Verbum illud personaliter assumpserit, ita sibi uniens naturam humanam. Hinc voluntas humana desiit esse personalis in homine, et cum sit persona in aliis hominibus, in Christo remansit natura.[1]

3228 28. In christiana doctrina Verbum, character et facies Dei, imprimitur in animo eorum, qui cum fide suscipiunt baptismum Christi. – Verbum, id est character, in anima impressum, in doctrina christiana, est Esse reale (infinitum) per se manifestum, quod deinde novimus esse secundam personam Sanctissimae Trinitatis.[1]

3229 29. A catholica doctrina, quae sola est veritas, minime alienam putamus hanc coniecturam: In eucharistico Sacramento substantia panis et vini fit vera caro et verus sanguis Christi, quando Christus eam facit terminum sui principii sentientis, ipsamque sua vita vivificat: eo ferme modo, quo panis et vinum vere transsubstantiantur in nostram carnem et sanguinem, quia fiunt terminus nostri principii sentientis.[1]

3230 30. Peracta transsubstantiatione, intelligi potest corpori Christi glorioso partem aliquam adiungi in ipso incorporatam, indivisam pariterque gloriosam.[1]

3231 31. In sacramento Eucharistiae *vi verborum* corpus et sanguis Christi est tantum ea mensura, quae respondet quantitati («a quel tanto») substantiae panis et vini, quae transsubstantiatur: reliquum corporis Christi ibi est *per concomitantiam*.[1]

3232 32. Quoniam qui «non manducat carnem Filii hominis et bibit eius sanguinem, non habet vitam in se» [*Io 6,54*], et nihilominus qui moriuntur cum baptismate aquae, sanguinis aut desiderii, certo consequuntur vitam aeternam, dicendum est, his qui in hac vita non comederunt corpus et sanguinem Christi, subministrari hunc caelestem cibum in futura vita, ipso mortis instan-

*3225 [1] A' 1, 155-158, nn. 191 193s.
*3226 [1] A' 1, 154, n. 190; 159, n. 196; B' 200, lezione 65.
*3227 [1] B' 281, lezione 85
*3228 [1] F' n. 92 e nota

25. Una volta rivelato il mistero della santissima Trinità, la sua esistenza può essere dimostrata con argomenti soltanto speculativi, negativi certo e indiretti, tali tuttavia che, mediante questi, quella verità sia ricondotta alle discipline filosofiche, e diventi una proposizione scientifica come le altre; se infatti la stessa fosse negata, la dottrina teosofica della *pura ragione* non solo rimarrebbe incompleta, ma sarebbe anche ridotta a nulla, piena da tutte le parti di assurdità.[1] 3225

26. Le tre supreme forme dell'*essere*, e cioè la soggettività, l'oggettività, la santità, ossia la realtà, l'idealità e la moralità, se vengono trasferite all'essere assoluto, non possono essere concepite altrimenti se non come persone sussistenti e viventi. – Il Verbo, in quanto oggetto amato, e non in quanto Verbo, cioè oggetto in sé sussistente e per sé conosciuto, è la persona dello Spirito Santo.[1] 3226

27. Nell'umanità di Cristo, la volontà umana è stata così afferrata dallo Spirito Santo per aderire all'essere oggettivo, cioè al Verbo, che quella a questo ha integralmente consegnato la guida dell'uomo, e il Verbo l'ha personalmente assunta, unendo così a sé la natura umana. Per questo motivo la volontà umana ha cessato di essere personale nell'uomo, e mentre è persona negli altri uomini, in Cristo è rimasta natura.[1] 3227

28. Secondo la dottrina cristiana il Verbo, carattere e volto di Dio, è impresso nell'anima di coloro che ricevono con fede il battesimo di Cristo. – Il Verbo, cioè il carattere, impresso nell'anima, secondo la dottrina cristiana, è l'essere reale (infinito) per sé manifesto, che poi noi sappiamo essere la seconda persona della santissima Trinità.[1] 3228

29. Dalla dottrina cattolica, che è la sola verità, noi riteniamo niente affatto estranea questa argomentazione: nel sacramento dell'eucaristia, la sostanza del pane e del vino diventa la vera carne e il vero sangue di Cristo, quando Cristo la fa il termine del suo principio sensibile, e la vivifica con la sua stessa vita; quasi come in quel modo, in cui il pane e il vino vengono transustanziati nella nostra carne e sangue, perché diventano il termine del nostro principio sensibile.[1] 3229

30. Avvenuta la transustanziazione, si può intendere che al corpo glorioso di Cristo si sia aggiunta una qualche parte in esso incorporata, indivisa e ugualmente gloriosa.[1] 3230

31. Nel sacramento dell'eucaristia, *in virtù delle parole*, il corpo e il sangue di Cristo è soltanto in quella misura che corrisponde alla quantità («a quel tanto») di sostanza di pane e di vino che viene transustanziato; il resto del corpo di Cristo è là *per concomitanza*.[1] 3231

32. Poiché chi «non mangia la carne del Figlio dell'uomo e non beve il suo sangue, non ha in sé la vita» [*Gv 6,54*], e nondimeno quelli che muoiono con il battesimo di acqua, di sangue o di desiderio, conseguono certamente la vita eterna, bisogna dire che, a coloro che in questa vita non hanno mangiato il corpo e il sangue di Cristo, questo cibo celeste è somministrato nella vita fu- 3232

*3229 [1] B' 285s, lezione 87
*3230 [1] Ib.
*3231 [1] B' 286s.

ti. – Hinc etiam Sanctis Veteris Testamenti potuit Christus descendens ad inferos se ipsum communicare sub speciebus panis et vini, ut aptos eos redderet ad visionem Dei.[1]

3233 33. Cum daemones fructum possederint, putarunt se ingressuros in hominem, si de illo ederet; converso enim cibo in corpus hominis animatum, ipsi poterant libere ingredi animalitatem, id est in vitam subiectivam huius entis, atque ita de eo disponere sicut proposuerant.[1]

3234 34. Ad praeservandam B. Virginem Mariam a labe originis, satis erat, ut incorruptum maneret minimum semen in homine, neglectum forte ab ipso daemone, e quo incorrupto semine de generatione in generationem transfuso, suo tempore oriretur Virgo Maria.[1]

3235 35. Quo magis attenditur ordo iustificationis in homine, eo aptior apparet modus dicendi scripturalis, quod Deus peccata quaedam tegit aut non imputat. – Iuxta Psalmistam [*Ps 31,1*] discrimen est inter iniquitates, quae remittuntur, et peccata, quae teguntur: illae, ut videtur, sunt culpae actuales et liberae, haec vero sunt peccata non libera eorum, qui pertinent ad populum Dei, quibus propterea nullum afferunt nocumentum.[1]

3236 36. Ordo supernaturalis constituitur manifestatione esse in plenitudine suae formae realis; cuius communicationis seu manifestationis effectus est sensus («sentimento») deiformis, qui inchoatus in hac vita constituit lumen fidei et gratiae, completus in altera vita constituit lumen gloriae.[1]

3237 37. Primum lumen reddens animam intelligentem est esse ideale; alterum primum lumen est etiam esse, non tamen mere ideale, sed subsistens ac vivens: illud abscondens suam personalitatem ostendit solum suam obiectivitatem: at qui videt alterum (quod est Verbum), etiamsi per speculum et in aenigmate, videt Deum.[1]

3238 38. Deus est obiectum visionis beatificae, in quantum est auctor operum *ad extra*.[1]

3239 39. Vestigia sapientiae ac bonitatis, quae in creaturis relucent, sunt comprehensoribus necessaria; ipsa enim in aeterno exemplari collecta sunt ea Ipsius pars, quae ab illis videri possit («che è loro accessibile»), ipsaque argumentum praebent laudibus, quas in aeternum Deo Beati concinunt.[1]

3240 40. Cum Deus non possit, nec per lumen gloriae, totaliter se communicare entibus finitis, non potuit essentiam suam comprehensoribus revelare et communicare, nisi eo modo, qui finitis intelligentiis sit accommodatus: scilicet Deus se illis manifestat, quatenus cum ipsis relationem habet, ut eorum creator, provisor, redemptor, sanctificator.[1]

3241 [*Censura, confirmata a Summo Pontifice: S. Officium*] propositiones ... in proprio auctoris sensu reprobandas ac proscribendas esse iudicavit, prout hoc generali decreto reprobat, damnat, proscribit ...

---

*3232 [1] B' 238, lezione 74.
*3233 [1] B' 191, lezione 63.
*3234 [1] B' 193, lezione 64.
*3235 [1] G' libro 1, cap. 6, art. 2.
*3236 [1] H' parte II, nn. 674 676s
*3237 [1] F' n. 85.
*3238 [1] E' n. 672.

tura, nell'istante stesso della morte. – Perciò anche ai santi dell'Antico Testamento, discendendo negli inferi, Cristo ha potuto comunicare se stesso sotto le specie del pane e del vino, per renderli capaci della visione di Dio.[1]

33. Come i demoni possedettero il frutto, pensarono che sarebbero entrati nell'uomo se di quello avesse mangiato; una volta infatti trasformato il cibo nel corpo animato dell'uomo, essi poterono liberamente entrare nell'animalità, cioè nella vita soggettiva di questo essere, e così disporre di esso come si erano proposti.[1] 3233

34. Per preservare la beata vergine Maria dal peccato originale, era sufficiente che rimanesse incorrotto un piccolissimo seme nell'uomo, trascurato forse dallo stesso demonio, dal quale seme incorrotto, trasmesso di generazione in generazione, a suo tempo nascesse la vergine Maria.[1] 3234

35. Quanto più si volge la mente all'ordine della giustificazione nell'uomo, tanto più appare idoneo il modo di dire scritturistico, che Dio copre o non imputa alcuni peccati. – Secondo il Salmista [*Sal 32,1*], c'è una separazione fra le iniquità che sono rimesse, e i peccati che sono coperti: quelle, come appare, sono colpe attuali e libere, questi invece sono i peccati non liberi di coloro che appartengono al popolo di Dio, ai quali per questo non recano nessun danno.[1] 3235

36. L'ordine soprannaturale è costituito da una manifestazione dell'essere nella pienezza della sua forma reale; l'effetto della cui comunicazione e manifestazione è il senso («sentimento») deiforme, che, incipiente in questa vita, costituisce la luce della fede e della grazia, compiuto nell'altra vita, costituisce la luce della gloria.[1] 3236

37. La prima luce che rende l'anima intelligente è l'essere ideale; l'altra prima luce è ancora l'essere, tuttavia non puramente ideale, ma sussistente e vivente: quello, nascondendo la sua personalità, mostra solo la sua oggettività; ma chi vede l'altro (che è il Verbo), anche se in uno specchio e in maniera confusa, vede Dio.[1] 3237

38. Dio è l'oggetto della visione beatifica, in quanto è l'autore delle opere *all'esterno*.[1] 3238

39. Le tracce della sapienza e della bontà che risplendono nelle creature, sono necessarie per quelli che hanno la visione beatifica; queste infatti, raccolte nell'eterno esemplare, sono quella parte dello Stesso che da loro può essere visto («che è loro accessibile»), ed esse offrono argomento alle lodi che in eterno i Beati cantano a Dio.[1] 3239

40. Poiché Dio non può, neppure per la luce della gloria, comunicarsi totalmente agli enti finiti, non può rivelare e comunicare la propria essenza a coloro che hanno la visione beatifica se non in quel modo che sia adeguato alle intelligenze finite: cioè Dio si manifesta a loro, in quanto ha una relazione con gli stessi, come loro creatore, provvidente, redentore, santificatore.[1] 3240

41. [*Censura, confermata dal papa: Il Sant'Uffizio*] ha giudicato che le proposizioni ... nel senso proprio dell'autore debbono essere riprovate e proscritte, come con questo decreto generale riprova, condanna, proscrive ... 3241

---

*3239 [1] E' n. 674.
*3240 [1] E' n. 677.

3245-3255: Litt. encycl. *Libertas praestantissimum*, 20 Iun. 1888

De dignitate hominis qua liberi

3245 Libertas, praestantissimum naturae bonum, idemque intelligentia aut ratione utentium naturarum unice proprium, hanc tribuit homini dignitatem, ut sit in manu consilii sui obtineatque actionum suarum potestatem.

Verumtamen eiusmodi dignitas plurimum interest, qua ratione geratur ... . Sane integrum est homini parere rationi, morale bonum sequi, ad summum finem suum recta contendere. Sed idem potest ad omnia alia deflectere, fallacesque bonorum imagines persecutus, ordinem debitum perturbare et in interitum ruere voluntarium. ...

3246 Libertatem nemo altius praedicat nec constantius asserit Ecclesia catholica, quae [*id*] ... tuetur ut dogma. Neque id solum: sed contradicentibus haereticis ... [*nominantur Manichaei, adversarii Concilii Tridentini, Iansenistae, Fatalistae*] patrocinium libertatis Ecclesia suscepit hominisque tam grande bonum ab interitu vindicavit.

De lege naturali

3247 Cur homini lex necessaria sit, in ipso eius arbitrio, scilicet in hoc, nostrae ut voluntates a recta ratione ne discrepent, prima est causa, tamquam in radice, quaerenda. ...

Talis [*lex*] est princeps omnium *lex naturalis*, quae scripta est et insculpta in hominum animis singulorum, quia ipsa est humana ratio recte facere iubens et peccare vetans. Ista vero humanae rationis praescriptio vim habere legis non potest, nisi quia altioris est vox atque interpres rationis, cui mentem libertatemque nostram subiectam esse oporteat. Vis enim legis cum ea sit, officia imponere et iura tribuere, tota in auctoritate nititur, hoc est: in vera potestate statuendi officia describendique iura, item poenis praemiisque imperata sanciendi: quae quidem omnia in homine liquet esse non posse, si normam actionibus ipse suis summus sibi legislator daret. Ergo consequitur, ut naturae lex sit ipsa *lex aeterna,* insita in iis qui ratione utuntur, eosque inclinans ad debitum actum et finem, eaque est ipsa aeterna ratio Creatoris universumque mundum gubernantis Dei.

De lege humana

3248 Quod ratio lexque naturalis in hominibus singulis, idem efficit in consociatis *lex humana* ad bonum commune civium promulgata.

Ex hominum legibus aliae in eo versantur quod est bonum malumve natura ... . Sed istiusmodi decreta nequaquam ducunt ab hominum societate

3245-3255: Enciclica *Libertas praestantissimum*, 20 giugno 1888

Ed.: ASS 20(1887/88) 593-595 / Leone XIII, *Acta*, Roma 8, 212-215.

La dignità dell'uomo grazie alla sua libertà

La libertà, nobilissimo dono di natura, e proprio unicamente degli esseri 3245
intelligenti o ragionevoli, conferisce all'uomo questa dignità di essere in mano del suo consiglio e avere intera padronanza delle sue azioni.

La qual dignità però importa moltissimo come sia amministrata ... . Può infatti l'uomo obbedire alla ragione, seguire il bene morale e tendere diritto all'ultimo suo fine; e può invece mettersi in tutt'altra via, e correndo dietro a false immagini di bene, turbare l'ordine dovuto, ed esporsi da se stesso a inevitabile rovina. ...

Nessuno afferma in modo più alto la propria libertà, nessuno la difende 3246
con più costanza della chiesa cattolica, che [*ciò*] ... sostiene qual dogma. Anzi, ogni volta che eretici tentarono di impugnare la libertà umana ... [*vengono nominati i manichei, gli avversari del concilio di Trento, i giansenisti, i fatalisti*], fu la chiesa che apertamente la difese, e non permise mai che si attentasse impunemente a una prerogativa sì preziosa.

La legge naturale

Nello stesso libero arbitrio dell'uomo, ossia nella morale necessità che gli 3247
atti volontari nostri non discordino dalla retta ragione, va cercata, come in radice, la prima causa dell'esserci necessaria la legge. ...

Principalissima in quest'ufficio è la *legge naturale*, scritta e impressa nell'animo di ciascuno, non essendo altro che la ragione stessa che ci comanda di fare il bene, e proibisce di fare il male. E tuttavia questo medesimo comando e divieto della ragione umana non ha forza di legge, se non perché voce e interprete di una ragione più alta, da cui la ragione e la libertà nostre assolutamente dipendono. Infatti consistendo la forza della legge nell'imporre doveri e concedere diritti, unico fondamento suo è l'autorità, cioè la potestà di imporre gli uni e comunicare gli altri, e di dare a questi e a quelli con premi e castighi la necessaria sanzione; cose tutte che, com'è manifesto, non potrebbero esistere nell'uomo qualora egli da sé desse norma alle azioni proprie, legislatore sovrano di se stesso. Si arguisce da ciò che la legge naturale è la stessa *legge eterna*, ossia la stessa eterna ragione di Dio creatore e reggitore del mondo, inserita nelle creature ragionevoli e motrice di queste agli atti debiti e al fine.

La legge umana

Ciò che in ciascun uomo opera la ragione e la legge naturale, è similmen- 3248
te operato nella società dalla *legge umana* promulgata per il bene comune dei cittadini.

Delle umane leggi alcune cadono su cose intrinsecamente buone o cattive ... . Ma è chiaro che tali comandi o divieti non hanno origine dall'umana

principium, ... sed potius ipsi hominum societati antecedunt, omninoque sunt a lege naturali ac propterea a lege aeterna repetenda. ...

Alia vero civilis potestatis praescripta non ex naturali iure statim et proxime, sed longius et oblique consequuntur, resque varias definiunt, de quibus non est nisi generatim atque universe natura cautum. ... Iamvero peculiaribus hisce vivendi regulis prudenti ratione inventis legitimaque potestate propositis lex humana proprii nominis continetur. ... Ex eo intelligitur, omnino in aeterna Dei lege normam et regulam positam esse libertatis, nec singulorum dumtaxat hominum, sed etiam communitatis et coniunctionis humanae.

3249 Igitur in hominum societate libertas veri nominis non est in eo posita, ut agas quod lubet, ... sed in hoc, ut per leges civiles expeditius possis secundum legis aeternae praescripta vivere. Eorum vero qui praesunt, non in eo sita libertas est, ut imperare temere et ad libidinem queant, ... sed humanarum vis legum haec debet esse, ut ab aeterna lege manare intelligantur nec quidquam sancire, quod non in ea, veluti in principio universi iuris, contineatur.

De libertate conscientiae et de tolerantia

3250 Illa [*libertas*] quoque magnopere praedicatur, quam *conscientiae libertatem* nominant: quae si ita accipiatur, ut suo cuique arbitratu aeque liceat Deum colere, non colere, argumentis quae supra allata sunt, satis convincitur.

Sed potest etiam in hanc sententiam accipi, ut homini ex conscientia officii. Dei voluntatem sequi et iussa facere, nulla re impediente, in civitate liceat. Haec quidem vera, haec digna filiis Dei libertas, quae humanae dignitatem personae honestissime tuetur, est omni vi iniuriaque maior: eademque Ecclesiae semper optata ac praecipue cara. Huius generis libertatem sibi constanter vindicavere Apostoli ...

3251 [*Ecclesia*] nihil quidem impertiens iuris nisi iis quae vera quaeque honesta sint, non recusat quominus quidpiam a veritate iustitiaque alienum ferat tamen publica potestas. scilicet maius aliquod vel vitandi causa malum, vel adipiscendi aut conservandi bonum. Ipse providentissimus Deus cum infinitae sit bonitatis, idemque omnia possit, sinit tamen esse in mundo mala, partim ne ampliora impediantur bona, partim ne maiora mala consequantur. In regendis civitatibus Rectorem mundi par est imitari: quin etiam cum singula mala prohibere auctoritas hominum non possit, debet «multa concedere atque impunita relinquere, quae per divinam tamen providentiam vindicantur, et recte».[1]

Verumtamen in eiusmodi rerum adiunctis, si communis boni causa, et hac tantum causa, potest vel etiam debet lex hominum ferre toleranter malum, tamen nec potest nec debet id probare aut velle per se: quia malum per se cum sit boni privatio, repugnat bono communi, quod legislator, quoad optime potest, velle ac tueri debet. Et hac quoque in re ad imitandum sibi lex humana proponat Deum necesse est. qui in eo quod mala esse in mundo sinit, «neque vult mala fieri, neque vult mala non fieri, sed vult permittere mala fie-

*3251 [1] Agostino, *De libero arbitrio*. I. n. 41 (CSEL 74, 14_{11}), = I, 5, n. 13 (PL 32, 1228C).

società, ...; precedono invece la stessa società, e sono dettami della legge naturale, e perciò della legge eterna. ...

Vi sono poi altre prescrizioni del potere civile, che sono conseguenze del diritto naturale, non già dirette e immediate, ma remote e indirette, e determinano vari punti che la natura non detta se non in generale e in modo indeterminato. ... Ora in questi civili ordinamenti, trovati dalla prudenza umana e imposti dal potere legittimo, consiste propriamente e strettamente la legge umana. ... Da questo si vede che nella legge eterna sta in fine tutta la regola della vera libertà, non solo dei privati, ma altresì degli stati e della convivenza umana.

Nell'ordine sociale dunque la civile libertà, degna di questo nome, non 3249
consiste nel far quel che talenta a ciascuno, ... ma in questo unicamente che con la tutela e l'aiuto delle leggi civili si possa più agevolmente vivere secondo le norme della legge eterna. E allo stesso modo la libertà dei reggitori non sta nel poter comandare senza ragione e a capriccio, ... bensì le leggi dettate da loro debbono essere tali da apparire effettivamente modellate sulla legge eterna, non imponendo cosa che in quella, come nella fonte di tutto quanto il diritto, non sia contenuta.

Libertà di coscienza e tolleranza

Non meno celebrata delle altre [*libertà*] è la cosiddetta *libertà di coscienza*; 3250
se la si prende nel senso che ognuno sia libero di onorare Dio o di non onorarlo, è confutata abbastanza dagli argomenti riportati sopra.

Ma può avere anche questo significato, che l'uomo abbia nel civile consorzio diritto di compiere tutti i suoi doveri verso Dio senza impedimento alcuno. Questa libertà vera e degna dei figli di Dio, che mantiene alta la dignità dell'uomo, è più forte di qualunque violenza e ingiuria, e la chiesa la reclamò e l'ebbe carissima sempre. Siffatta libertà usarono con intrepida costanza gli apostoli ...

[*La chiesa*] senza attribuire diritti fuorché al vero e all'onesto, ella non 3251
vieta che per evitare un male più grande o conseguire e conservare un più gran bene, il pubblico potere tolleri qualche cosa non conforme a verità e giustizia. Nella sua provvidenza Dio stesso, infinitamente buono e potente, lascia pure che ci siano mali nel mondo, o perché a beni maggiori non si chiuda la via, o perché non si apra a mali maggiori. Nel governo dei popoli è giusto imitare il Reggitore dell'universo: che anzi, non essendo possibile alla potestà umana impedire ogni male, deve «permettere e lasciare molte cose impunite che la divina Provvidenza punisce e giustamente».[1]

Tuttavia, se per ragione del bene comune e per quest'unica ragione, la legge umana può e talvolta anche deve tollerare il male, approvarlo però e volerlo per se stesso non può né deve; perché il male, essendo per se medesimo privazione del bene, ripugna al bene comune, che, per quanto è possibile, il legislatore deve volere e tutelare. E qui pure è necessario che la legge umana prenda esempio da Dio, il quale, nel tollerare che vi siano i mali nel mondo, «né vuole che il male si faccia, né vuole che non si faccia, ma vuole permettere

ri, et hoc est bonum».[2] Quae Doctoris Angelici sententia brevissime continet de malorum tolerantia doctrinam.

Compendium doctrinae de ambitu libertatis civilis

3252 Itaque ex dictis consequitur, nequaquam licere petere, defendere, largiri cogitandi, scribendi, docendi, itemque promiscuam religionum libertatem, veluti iura totidem, quae homini natura dederit. Nam si vere natura dedisset, imperium Dei detrectari ius esset, nec ulla temperari lege libertas humana posset. Similiter consequitur, ista genera libertatis posse quidem, si iustae causae sint, tolerari, definita tamen moderatione, ne in libidinem atque insolentiam degenerent. ...

3253 Ubi dominatus premat aut impendeat eiusmodi, qui oppressam iniusta vi teneat civitatem, vel carere Ecclesiam cogat libertate debita, fas est aliam quaerere temperationem reipublicae, in qua agere cum libertate concessum sit: tunc enim non illa expeditur immodica et vitiosa libertas, sed sublevatio aliqua salutis omnium causa quaeritur, et hoc unice agitur, ut, ubi rerum malarum licentia tribuitur, ibi potestas honeste faciendi ne impediatur.

3254 Atque etiam malle reipublicae statum populari temperatum genere, non est per se contra officium, salva tamen doctrina catholica de ortu atque administratione publicae potestatis. Ex variis reipublicae generibus, modo sint ad consulendum utilitati civium per se idonea, nullum quidem Ecclesia respuit: singula tamen vult, quod plane idem natura iubet, sine iniuria cuiusquam, maximeque integris Ecclesiae iuribus, esse constituta. ...

3255 Neque illud Ecclesia damnat, velle gentem suam nemini servire nec externo, nec domino, si modo fieri incolumi iustitia queat. Denique nec eos reprehendit, qui efficere volunt, ut civitates suis legibus vivant civesque quam maxima augendorum commodorum facultate donentur.

3258: Resp. S. Officii ad archiep. Cameracensem, 14 (19) Aug. 1889

Il 31 maggio (in seguito alla seduta del 28 maggio) 1884 il S. Uffizio aveva confermato all'arcivescovo di Lione la liceità condizionata della craniotomia (ASS 17[1884] 556), «nel caso cioè in cui venendo tralasciata perirebbero sia la madre che il bambino, venendo invece eseguita si salva la madre, mentre il bambino muore» («quando scilicet ea omissa, mater et infans perituri sint, ea e contra admissa, salvanda sit mater, infante pereunte»).

De craniotomia

3258 In scholis catholicis tuto doceri non posse, licitam esse operationem chirurgicam, quam «craniotomiam» appellant, sicut declaratum fuit die 28 Maii 1884, et quamcumque chirurgicam operationem directe occisivam fetus vel matris gestantis.

*3251 [2] Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae*, I, q. 19, a. 9 ad 3 (Editio Leonina 4, 247b).

che si faccia, e questo è bene».[2] La quale sentenza dell'angelico dottore racchiude in poche parole tutta la dottrina della tolleranza del male.

Compendio della dottrina circa l'ambito della libertà civile

Dalle cose dette consegue che non è lecito invocare, difendere, concedere libertà illimitata di pensiero, di stampa, d'insegnamento e di culti, come altrettanti diritti competenti naturalmente all'uomo. Infatti, se tali fossero, si avrebbe diritto di essere indipendenti da Dio, e non potrebbe l'umana libertà essere moderata da legge alcuna. Parimenti consegue che queste libertà si possono, è vero, quando lo richiedono cause giuste, tollerare, ma dentro certi limiti, affinché non abbiano a degenerare in eccessi. ... 3252

Dove esista o si abbia ragione di temere un ordine di cose, in cui siano violentemente oppressi i sudditi o tolta alla chiesa la libertà dovuta, non è riprovevole cercare altra forma di governo, nella quale sia permesso di agire con libertà: in questo caso infatti non si vuole libertà eccessiva e viziosa, ma si cerca qualche sollievo a salute di tutti, e unicamente si vuole questo, che non si neghi o impedisca la facoltà del bene, ove tanta licenza si concede al male. 3253

Similmente non è vietato prediligere governi moderati con forme democratiche, salva però la dottrina cattolica circa l'origine e l'uso del potere. Purché adatte per sé a fare il bene dei cittadini, nessuna delle varie forme di governo è riprovata dalla chiesa: essa vuole bensì ciò che è pur voluto da natura, che si stabiliscano senza offendere il diritto di alcuno, e specialmente, rispettando le ragioni della chiesa stessa. ... 3254

E neppure disapprova la chiesa, salva sempre la giustizia, il volere l'indipendenza della propria nazione da straniera o dispotica signoria. E infine neppur condanna coloro che vogliono far sì che le città vivano con autonomia e che ai cittadini sia lasciata la più ampia possibilità di accrescere il proprio benessere. 3255

3258: Risposta del S. Uffizio all'arcivescovo di Cambrai, 14 (19) agosto 1889

Il S. Uffizio ripeté questa risposta nella lettera all'arcivescovo di Cambrai; aggiunse però la specificazione: «e ⟨parimenti⟩ qualsiasi ...» («et quacumque ...»). Cf. inoltre ASS 7(1872) 285-288 460-464 516-528; AnE 2(1894) 84-88 125-131 179-181 220-223 321-323. – *Ed.*: ASS 22(1889/90) 748 / CollPF[2] 2, 241, n. 1716.

Craniotomia

Nelle scuole cattoliche non può essere insegnato con sicurezza che è lecita l'operazione chirurgica chiamata «craniotomia», così come è stato dichiarato il 24 maggio 1884, e qualsiasi operazione chirurgica che direttamente uccide il feto o la madre gestante. 3258

3260-3263: Ep. encycl. *Quamquam pluries*, 15 Aug. 1889

De dignitate et munere S. Ioseph in ordine salutis

3260 Cur beatus Iosephus nominatim habeatur Ecclesiae patronus vicissimque plurimum sibi Ecclesia de eius tutela patrocinioque polliceatur, causae illae sunt rationesque singulares, quod is vir fuit Mariae, et pater, ut putabatur, Iesu Christi. Hinc omnis eius dignitas, gratia, sanctitas, gloria profectae. Certe Matris Dei tam in excelso dignitas est, ut nihil fieri maius queat. Sed tamen, quia intercessit Iosepho cum Virgine beatissima maritale vinculum, ad illam praestantissimam dignitatem, qua naturis creatis omnibus longissime Deipara antecellit, non est dubium, quin accesserit ipse ut nemo magis. Est enim coniugium societas necessitudoque omnium maxima, quae natura sua adiunctam habet bonorum unius cum altero communicationem. Quocirca si sponsum Virgini Deus Iosephum dedit, dedit profecto non modo vitae socium, virginitatis testem, tutorem honestatis, sed etiam excelsae dignitatis eius ipso coniugali foedere participem.

Similiter augustissima dignitate unus eminet inter omnes, quod divino consilio custos Filii Dei fuit, habitus hominum opinione pater. Qua ex re consequens erat, ut Verbum Dei Iosepho modeste subesset, dictoque esset audiens omnemque adhiberet honorem, quem liberi adhibeant parenti suo necesse est.

3261 Iamvero ex hac duplici dignitate officia sponte sequebantur, quae patribusfamilias natura praescripsit, ita quidem, ut domus divinae, cui Iosephus praeerat, custos idem et curator et defensor esset legitimus ac naturalis. Cuiusmodi officia ac munia ille quidem, quoad suppeditavit vita mortalis, revera exercuit. ...

3262 Atqui domus divina, quam Iosephus velut potestate patria gubernavit, initia exorientis Ecclesiae continebat. Virgo sanctissima quemadmodum Iesu Christi genitrix, ita omnium est christianorum mater, quippe quos ad Calvariae montem inter supremos Redemptoris cruciatus generavit; itemque Iesus Christus tamquam primogenitus est christianorum, qui ei sunt adoptione ac redemptione fratres.

3263 Quibus rebus causa nascitur, cur beatissimus Patriarcha commendatam sibi peculiari quadam ratione sentiat multitudinem christianorum, ex quibus constat Ecclesia, scilicet innumerabilis isthaec perque omnes terras fusa familia, in quam, quia vir Mariae et pater est Iesu Christi, paterna propemodum auctoritate pollet. Est igitur consentaneum et beato Iosepho apprime dignum, ut sicut ille olim Nazarethanam familiam, quibuscumque rebus usuvenit, sanctissime tueri consuevit, ita nunc patrocinio caelesti Ecclesiam Christi tegat ac defendat.

3260-3263: Enciclica *Quamquam pluries*, 15 agosto 1889

Pio IX con il decreto *Quemadmodum Deus Iosephum* dell'8 dic. 1870 (Pio IX, *Acta*. I/V, 282s) aveva elevato san Giuseppe a patrono della chiesa, accogliendo l'istanza di un gruppo di padri del concilio Vaticano I. – *Ed.*: ASS 22(1889/90) 66s / Leone XIII, *Acta*, Roma 9, 177-179 / CollPF[2] 2, 241, n. 1717.

Il posto di s. Giuseppe nel piano della salvezza

I motivi, per cui san Giuseppe è espressamente considerato patrono della chiesa, e per cui, a sua volta, la chiesa dalla sua protezione e intercessione si ripromette un validissimo aiuto, sono da ricercarsi nel fatto che egli fu sposo di Maria e padre putativo di Gesù Cristo. È di qui che derivano la sua dignità, la sua grazia, la sua santità, la sua gloria. Certamente la dignità di Madre di Dio è così sublime che nulla di più eccelso si può trovare. Ma è pur vero che, siccome s. Giuseppe è legato a Maria santissima dal vincolo coniugale, nessuno più di lui s'accostò a quella eccelsa dignità, che pone la Madre di Dio al di sopra di tutte le creature. Il matrimonio infatti, tra tutte le società e unioni, forma quella più intima, da cui naturalmente risulta una reciproca partecipazione dei beni tra i coniugi. Perciò, se Dio scelse Giuseppe come sposo della Vergine, con ciò lo rese non solo compagno della sua vita, testimone della sua verginità, difensore della sua onestà, ma, per ragione della stessa società coniugale, lo rese anche partecipe della sua sublime dignità. 3260

Ma per un'altra ragione egli sovrasta la dignità di tutti gli altri: perché fu prescelto per divino consiglio a essere il custode del Figlio di Dio, e anche – nella comune estimazione – suo padre. Da ciò derivava che il Verbo di Dio era umilmente sottomesso a Giuseppe, ubbidiva alle sue disposizioni e gli rendeva tutte quelle testimonianze di onore, che i figli necessariamente rendono al loro padre.

Spontanea conseguenza di questa duplice sua dignità erano i doveri naturalmente propri dei padri di famiglia; di modo che Giuseppe, essendo il capo di questa divina Famiglia, ne era pure il custode, l'amministratore, il difensore legittimo e naturale. E infatti, durante il corso della sua vita mortale, egli adempì questi doveri e incarichi. ... 3261

Orbene questa casa divina, che Giuseppe resse con funzioni quasi paterne, conteneva in germe la chiesa nascente. La Vergine santissima è Madre di Dio, ma è anche madre di tutti i cristiani che ha generato sul Calvario nell'infinita sofferenza del Redentore; similmente Gesù Cristo è in un certo senso il primogenito dei cristiani, che, per adozione e per redenzione, gli sono fratelli. 3262

Sono queste le ragioni per cui il santo patriarca sente che gli è in particolar modo affidata la moltitudine dei cristiani formanti la chiesa: l'immensa famiglia, cioè, sparsa per tutta la terra, sulla quale egli, in quanto sposo di Maria e padre di Gesù Cristo, esercita quasi un'autorità paterna. È dunque in armonia con le attribuzioni e con la dignità di san Giuseppe che egli, come una volta provvedeva a tutti i bisogni della famiglia di Nazaret, così ora tenga sotto la sua celeste protezione e difenda la chiesa di Cristo. 3263

3264: Resp. S. Officii ad episc. Massiliensem, 30 Iul. 1890

De vino ad Missam adhibendo

3264 In pluribus Galliae partibus, maxime si eae ad meridiem sitae reperiantur, vinum album, quod incruento Missae sacrificio inservit, tam debile est ac impotens, ut diu conservari non valeat, nisi eidem quaedam spiritus vini (*spirito, alcool*) quantitas admisceatur.

Qu.: 1. An istiusmodi commixtio licita sit?

2. Et, si affirmative, quaenam quantitas huiusmodi materiae extraneae vino adiungi permittatur?

3. In casu affirmativo, requiriturne spiritus vini ex vino puro seu ex vitis fructu extractus?

Resp. (confirmata Summo Pontifice, 31 Iul.): Dummodo spiritus (*alcool*) extractus fuerit ex genimine vitis, et quantitas alcoholica addita una cum ea, quam vinum, de quo agitur, naturaliter continet, non excedat proportionem duodecim pro centum, et admixtio fiat, quando vinum est valde recens, nihil obstare, quominus idem vinum in Missae sacrificio adhibeatur.

3265-3271: Litt. encycl. *Rerum novarum*, 15 Maii 1891

Questo primo fondamentale scritto papale circa l'insegnamento sociale della chiesa fu motivato dal card. Gaspard Mermillod, vescovo di Losanna-Ginevra e fondatore dell'«Union catholique d'études sociales et économiques». Le prime stesure dello scritto sono di P. Matteo Liberatore SJ, card. Tommaso Zigliara OP e card. Camillo Mazzella SJ.

De proprietatis privatae iure et usu

3265 Possidere res privatim ut suas, ius est homini a natura datum. ... Neque est, cur providentia introducatur reipublicae: est enim homo, quam respublica, senior: quocirca ius ille suum ad vitam corpusque tuendum habere natura ante debuit, quam civitas ulla coisset. ...

Res enim eas, quae ad conservandam vitam maximeque ad perficiendam requiruntur, terra quidem cum magna largitate fundit, sed fundere ex se sine hominum cultu et curatione non posset. Iamvero cum in parandis naturae bonis industriam mentis viresque corporis homo insumat, hoc ipso applicat ad sese eam naturae corporeae partem, quam ipse percoluit, in qua velut formam quandam personae suae impressam reliquit; ut omnino rectum esse oporteat, eam partem ab eo possideri uti suam, nec ullo modo ius ipsius violare cuiquam licere. ...

3266 Iura vero istiusmodi, quae in hominibus insunt singulis, multo validiora intelliguntur esse, si cum officiis hominum in convictu domestico apta et connexa spectentur. ...

Quod igitur demonstravimus, ius dominii personis singularibus natura tributum, id, transferri in hominem, qua caput est familiae, oportet: immo tanto

3264: Risposta del S. Uffizio al vescovo di Marseille, 30 luglio 1890

Cf. una simile risposta al *3312. – *Ed.*: ASS 23(1890/91) 699s / CollPF² 2, 250, n. 1735.

Il vino della messa

In parecchie zone della Francia, soprattutto se queste si trovano situate a meridione, il vino bianco, che serve per l'incruento sacrificio della messa, è così debole e senza forza che non può essere conservato a lungo, se non gli viene mischiato un qualche spirito di vino (*spirito, alcool*). 3264

Domanda: 1. È lecita una mescolanza di tal genere?

2. E se sì, quale quantità di questa materia estranea è permesso aggiungere al vino?

3. In caso affermativo, si richiede spirito di vino estratto dal vino puro, ossia dal frutto della vite?

Risposta (confermata dal papa il 31 luglio): Purché lo spirito (*alcool*) sia stato estratto dal frutto della vite e la quantità di alcool aggiunto, insieme con quello che il vino di cui si tratta contiene naturalmente, non superi la proporzione del dodici per cento, e la mescolanza avvenga quando il vino è ancora molto giovane, nulla si oppone a che il vino medesimo venga usato nel sacrificio della messa.

3265-3271: Enciclica *Rerum novarum*, 15 maggio 1891

Cf. le encicliche emanate da Pio XI, Giovanni XXIII, Paolo VI e Giovanni Paolo II in occasione del 40°, 70°, 80°, 90° anniversario della *Rerum novarum* ai n. *3725-3744, 3935-3953, 4500-4512 e 4690-4699. – *Ed.*: ASS 23(1890/91) 643-652 / Leone XIII, *Acta*, Roma 11, 100-133.

Il diritto alla proprietà privata e suo uso

La proprietà privata è diritto di natura. ... Non v'è ragione di ricorrere alla provvidenza dello stato perché l'uomo è anteriore allo stato: quindi prima che si formasse la società civile egli dovette avere da natura il diritto di provvedere a se stesso. ... 3265

Il necessario al mantenimento e al perfezionamento della vita umana, la terra ce lo somministra largamente, ma ce lo somministra a questa condizione, che l'uomo la coltivi e le sia largo di provvide cure. Ora, posto che a conseguire i beni della natura l'uomo impieghi l'industria della mente e le forze del corpo, con ciò stesso egli si appropria di quella parte della natura materiale che lui stesso ha coltivato con cura, e in cui ha lasciato come impressa una impronta della sua personalità, sicché giustamente può tenerla per sua e imporre agli altri l'obbligo di rispettarla. ...

Questo diritto individuale cresce di valore, se lo consideriamo nei riguardi del consorzio domestico. ... 3266

Ora, quello che dicemmo in ordine al diritto di proprietà inerente all'individuo va applicato all'uomo come capo di famiglia: anzi, tale diritto in lui è

ius est illud validius, quanto persona humana in convictu domestico plura complectitur. Sanctissima naturae lex est, ut victu omnique cultu paterfamilias tueatur, quos ipse procrearit: idemque illuc a natura ipsa deducitur, ut velit liberis suis, quippe qui paternam referunt et quodam modo producunt personam, acquirere et parare, unde se honeste possint in ancipiti vitae cursu a misera fortuna defendere. Id vero efficere non alia ratione potest, nisi fructuosarum possessione rerum, quas ad liberos hereditate transmittat. ...

3267 Iusta possessio pecuniarum a iusto pecuniarum usu distinguitur. Bona privatim possidere, quod paulo ante vidimus ius est homini naturale: eoque uti iure, maxime in societate vitae, non fas modo est, sed plane necessarium. ...

At vero si illud quaeratur, qualem esse usum bonorum necesse sit, Ecclesia quidem sine ulla dubitatione respondet: «Quantum ad hoc, non debet homo habere res exteriores ut proprias, sed ut communes, ut scilicet de facili aliquis eas communicet in necessitate aliorum. Unde Apostolus dicit: "Divitibus huius saeculi praecipe ... facile tribuere, communicare" [*1Tm 6,17s*]».[1] Nemo certe opitulari aliis de eo iubetur, quod ad usus pertineat cum suos tum suorum necessarios: immo nec tradere aliis, quo ipse egeat ad id servandum, quod personae conveniat, quodque deceat. ... Sed ubi necessitati satis et decoro datum, officium est de eo, quod superat, gratificari indigentibus. «Quod superest, date eleemosynam» [*Lc 11,41*]. Non iustitiae, excepto in rebus extremis, officia ista sunt, sed caritatis christianae, quam profecto lege agendo petere ius non est. Sed legibus iudiciisque hominum lex antecedit iudiciumque Christi Dei, qui multis modis suadet consuetudinem largiendi ... et collatam negatamve iudicaturus [*Mt 25,34s*].

De iuribus ex labore promanantibus

3268 Duas velut notas habet in homine labor natura insitas, nimirum ut *personalis* sit, quia vis agens adhaeret personae, atque eius omnino est propria, a quo exercetur, et eius est utilitati nata: deinde ut sit *necessarius*, ob hanc causam, quod fructus laboris est homini opus ad vitam tuendam: vitam autem tueri ipsa rerum, cui maxime parendum, natura iubet.

3269 Iamvero si ex ea dumtaxat parte spectetur, quod personalis est, non est dubium, quin integrum opifici sit pactae mercedis angustius finire modum: quemadmodum enim operas dat ille voluntate, sic et operarum mercede vel tenui vel plane nulla contentus esse voluntate potest.

3270 Sed longe aliter iudicandum, si cum ratione *personalitatis* ratio coniungitur *necessitatis*, cogitatione quidem, non re, ab illa separabilis. Reapse manere in vita, commune singulis officium est, cui scelus est deesse. Hinc ius reperiendarum rerum, quibus vita sustentatur, necessario nascitur: quarum rerum facultatem infimo cuique non nisi quaesita labore merces suppeditat. Esto igitur, ut opifex atque herus libere in idem placitum, ac nominatim in salarii mo-

*3267 [1] Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae*, II-II, q. 66, a. 2 (Editio Leonina 9, 85b).

tanto più forte quanto più estesa e completa è nel consorzio domestico la sua personalità. Per legge inviolabile di natura incombe al padre il mantenimento della prole: e per impulso della natura medesima, che gli fa scorgere nei figli un'immagine di sé e quasi un'espansione e continuazione della sua persona, egli è spinto a provvederli in modo che nel difficile corso della vita possano onestamente far fronte ai propri bisogni: cosa impossibile a ottenersi se non mediante l'acquisto dei beni fruttiferi, che egli poi trasmette loro in eredità. ...

Si suole distinguere il possesso legittimo delle ricchezze dal loro legittimo uso. Come vedemmo, la proprietà privata dei beni è un diritto naturale dell'uomo e l'esercizio di questo diritto, specialmente nella vita sociale, è non solo lecito ma anche assolutamente necessario. ... 3267

Ma se inoltre si domanda quale debba essere l'uso dei beni, la chiesa non esita a rispondere che, «per questo rispetto, l'uomo non deve possedere i beni esterni come propri, bensì come comuni, in modo che facilmente li comunichi all'altrui necessità. Onde l'apostolo dice: "Comanda ai ricchi di questo secolo ... di dare e di far parte con facilità" [*1Tm 6,17s*]».[1] Nessuno, certo, è tenuto a soccorrere gli altri con le cose necessarie a sé e ai suoi, anzi neppure con ciò che è necessario alla convivenza e al decoro del proprio stato. ... Ma, soddisfatte le necessità e la convenienza, è dovere soccorrere con il superfluo i bisognosi. «Quello che sopravanza, datelo in elemosina» [*Lc 11,41*]. Eccetto il caso di estrema necessità, questi, è vero, non sono obblighi di giustizia ma di carità cristiana, il cui adempimento non si può certamente esigere per via giuridica; ma sopra le leggi e i giudizi degli uomini sta la legge e il giudizio di Cristo Dio, il quale inculca in molti modi la pratica del dono generoso ... e giudicherà sulla carità fatta o negata [*Mt 25,34s*].

I diritti derivanti dal lavoro

Il lavoro dell'uomo ha come due caratteri impressigli da natura, cioè di essere *personale*, perché la forza attiva è inerente alla persona, e del tutto proprio di chi la esercita e al cui vantaggio fu data; poi di essere *necessario*, perché il frutto del lavoro è necessario all'uomo per il mantenimento della vita, mantenimento che è un dovere imprescindibile imposto dalla natura. 3268

Ora, se si guarda solo l'aspetto della personalità, non vi è dubbio che l'operaio può pattuire un salario inferiore al giusto, poiché siccome egli offre volontariamente l'opera, così può, volendo, contentarsi di un basso salario o rinunziarvi del tutto. 3269

Ben diversa è la cosa se con la *personalità* si considera la *necessità*: due cose logicamente distinte, ma realmente inseparabili. Infatti, conservarsi in vita è un dovere a cui nessuno può mancare senza colpa. Di qui nasce, come necessaria conseguenza, il diritto di procurarsi i mezzi di sostentamento, che nella povera gente si riducono al salario del proprio lavoro. L'operaio e il padrone allora formino pure di comune consenso il patto e nominatamente la 3270

dum consentiant: subest tamen semper aliquid ex iustitia naturali, idque libera paciscentium voluntate maius et antiquius, scilicet alendo opifici, frugi quidem et bene morato, haud imparem esse mercedem oportere. Quod si necessitate opifex coactus, aut mali peioris metu permotus duriorem condicionem accipiat, quae, etiamsi nolit, accipienda sit, quod a domino vel a redemptore operum imponitur, istud quidem est subire vim, cui iustitia reclamat. ...

3271 Mercedem si ferat opifex satis amplam, ut ea se uxoremque et liberos tueri commodum queat, facile studebit parsimoniae, si sapit, efficietque, quod ipsa videtur natura monere, ut detractis sumptibus, aliquid etiam redundet, quo sibi liceat ad modicum censum pervenire. ...

Non tamen ad haec commoda perveniri nisi ea condicione potest, ut privatus census ne exhauriatur immanitate tributorum et vectigalium. Ius enim possidendi privatim bona cum non sit lege hominum, sed natura datum, non ipsum abolere, sed tantummodo ipsius usum temperare et cum communi bono componere auctoritas publica potest. Faciat ergo iniuste atque inhumane, si de bonis privatorum plus aequo, tributorum nomine, detraxerit. ...

3272-3273: Ep. *Pastoralis officii* ad episcopos Germaniae et Austriae, 12 Sept. 1891

De duello

3272 ... Utraque divina lex, tum ea quae naturalis rationis lumine, tum quae Litteris divino afflatu perscriptis promulgata est, districte vetant, ne quis extra causam publicam hominem interimat aut vulneret, nisi salutis suae defendendae causa, necessitate coactus. At qui ad privatum certamen provocant vel oblatum suscipiunt, hoc agunt, huc animum viresque intendunt, nulla necessitate adstricti, ut vitam eripiant aut saltem vulnus inferant adversario.

Utraque porro divina lex interdicit, ne quis temere vitam proiciat suam, gravi et manifesto obiciens discrimini, cum id nulla officii aut caritatis magnanimae ratio suadeat; haec autem caeca temeritas, vitae contemptrix, plane inest in natura duelli.

Quare obscurum nemini aut dubium esse potest, in eos, qui privatim proelium conserunt singulare, utrumque cadere et scelus alienae cladis et vitae propriae discrimen voluntarium. Demum vix ulla pestis est, quae a civilis vitae disciplina magis abhorreat et iustum civitatis ordinem pervertat, quam permissa civibus licentia, ut sui quisque assertor iuris privata vi manuque et honoris, quem violatum putet, ultor exsistat. ...

3273 Neque illis, qui oblatum certamen suscipiunt, iusta suppetit excusatio metus, quod timeant se vulgo segnes haberi, si pugnam detrectent. Nam si of-

quantità del salario; vi entra però sempre un elemento di giustizia naturale, anteriore e superiore alla libera volontà dei contraenti, ed è che il quantitativo del salario non deve essere inferiore al sostentamento dell'operaio, frugale si intende, e di retti costumi. Se costui, costretto dalla necessità o per timore di peggio, accetta patti più duri, i quali, perché imposti dal proprietario o dall'imprenditore, volenti o nolenti devono essere accettati, è chiaro che subisce una violenza, contro la quale la giustizia protesta. ...

Quando l'operaio riceve un salario sufficiente a mantenere se stesso e la 3271
sua famiglia in una certa agiatezza, se egli è saggio, penserà naturalmente a risparmiare e, assecondando l'impulso della stessa natura, farà in modo che sopravanzi alle spese una parte da impiegare nell'acquisto di qualche piccola proprietà. ...

Si avverta peraltro che tali vantaggi dipendono da questa condizione, che la privata proprietà non venga oppressa da imposte eccessive. Siccome il diritto della propretà privata deriva non da una legge umana ma da quella naturale, lo stato non può annientarlo, ma solamente temperarne l'uso e armonizzarlo col bene comune. Si comporta dunque in modo ingiusto e inumano se, a titolo di imposta, avrà sottratto dai beni dei privati più di quanto è giusto. ...

3272-3273: Lettera *Pastoralis officii* ai vescovi di Germania e Austria, 12 sett. 1891

Ed.: ASS 24(1891/92) 204-206 / Leone XIII, *Acta*, Roma 11, 284-287 / CdICF 3, 378-380 (n. 612).

Il duello

... L'una e l'altra legge divina, sia quella che è stata promulgata mediante 3272
la luce della ragione naturale, sia quella mediante la Scrittura, redatta per divina ispirazione, vietano rigorosamente a chiunque, al di fuori di una pubblica causa, di uccidere o di ferire un uomo, se non per difendere la propria incolumità, costretti da necessità. Coloro poi che provocano un combattimento privato, oppure accolgono quello offerto, fanno questo: senza essere costretti da nessuna necessità, volgono l'animo e le forze al fine di togliere la vita o anche solo di infliggere una ferita all'avversario.

L'una e l'altra legge divina proibiscono inoltre di gettar via in modo temerario la propria vita, esponendola a un rischio grave e ben noto, quando non lo consiglia nessun motivo di servizio o di carità magnanima; questa cieca temerarietà poi, spregiatrice della vita, è pienamente insita nella natura del duello.

Per questo, a nessuno può essere oscuro o dubbio, che, su coloro che vengono privatamente a un singolare combattimento ricadono entrambi, il delitto dell'uccisione altrui e il rischio volontario della propria vita. Ora, infine, non c'è nessuna piaga che contrasti maggiormente con l'ordinamento della vita civile e distrugga il giusto ordine dello stato, che la piena libertà concessa ai cittadini, cosicché ciascuno si erga, con forza e mano privata, a difensore del proprio diritto e vendicatore del proprio onore che ritenga violato. ...

A coloro che accolgono il combattimento offerto, non basta come giusta 3273
scusa il timore, dal momento che essi temono di essere considerati vili dal po-

ficia hominum ex falsis vulgi opinionibus dimetienda essent, non ex aeterna recti iustique norma, nullum esset naturale ac verum inter honestas actiones et flagitiose facta discrimen. Ipsi sapientes ethnici et norunt et tradiderunt, fallacia vulgi iudicia spernenda esse a forti et constanti viro. Iustus potius et sanctus timor est, qui avertit hominem ab iniqua caede eumque facit de propria et fratrum salute sollicitum. Immo qui inania vulgi aspernatur iudicia, qui contumeliarum verbera subire mavult, quam ulla in re officium deserere, hunc longe maiore atque excelsiore animo esse perspicitur, quam qui ad arma procurrit lacessitus iniuria. Quin etiam, si recte diiudicari velit, ille est unus, in quo solida fortitudo eluceat, illa, inquam, fortitudo, quae virtus vere nominatur et cui gloria comes est non fucata, non fallax. Virtus enim in bono consistit rationi consentaneo, et nisi quae in iudicio nitatur approbantis Dei, stulta omnis est gloria.

3274-3275: Ep. encycl. *Octobri mense*, 22 Sept. 1891

De B. Mariae maternitate spirituali et mediatione gratiarum

3274 Filius Dei aeternus, cum ad hominis redemptionem et decus, hominis naturam vellet suscipere, eaque re mysticum quoddam cum universo humano genere initurus esset conubium, non id ante perfecit, quam liberrima consensio accessisset designatae matris, quae ipsius generis humani personam quodammodo agebat, ad eam illustrem verissimamque Aquinatis sententiam: «Per annuntiationem exspectabatur consensus Virginis loco totius humanae naturae».[1]

Ex quo non minus vere proprieque affirmare licet, nihil prorsus de permagno illo omnis gratiae thesauro, quem attulit Dominus, siquidem «gratia et veritas per Iesum Christum facta est» [*Io 1,17*], nihil nobis, nisi per Mariam, Deo sic volente, impertiri; ut, quo modo ad summum Patrem nisi per Filium nemo potest accedere, ita fere nisi per matrem accedere nemo possit ad Christum. ...

3275 Talem [*Mariam*] nobis praestitit Deus, cui, hoc ipso, quod Unigenae sui matrem elegit, maternos plane indidit sensus, aliud nihil spirantes nisi amorem et veniam; talem facto suo Iesus Christus ostendit, cum Mariae subesse et obtemperare ut matri filius sponte voluit; talem de cruce praedicavit, cum universitatem humani generis, in Ioanne discipulo, curandam ei fovendamque commisit [*Io 19,26s*]; talem denique se dedit ipsa, quae eam immensi laboris hereditatem, a moriente Filio relictam, magno complexa animo, materna in omnes officia confestim coepit impendere.

*3274 [1] Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae*, III. q. 30, a. 1 (Editio Leonina 11, 315b).

polo se rifiutano il combattimento. Infatti, se i doveri degli uomini si dovessero misurare dalle false opinioni del volgo, e non dalla norma eterna del retto e del giusto, non ci sarebbe più nessuna naturale e vera differenza fra le azioni oneste e le azioni turpi. Gli stessi saggi pagani hanno riconosciuto e tramandato che i giudizi fallaci del volgo debbono essere disprezzati dall'uomo forte e coerente. Il giusto e santo timore è piuttosto quello che allontana l'uomo dall'iniqua uccisione e lo fa invece sollecito della salute propria e dei fratelli. Anzi, chi rifiuta i vani giudizi del volgo, chi preferisce subire i colpi delle ingiurie, piuttosto che venir meno in nessun caso al dovere, questi è ritenuto essere di gran lunga di animo più grande ed eccelso di chi, provocato da un'offesa, fa ricorso alle armi. Piuttosto, se si vuole giudicare rettamente, si tratta di uno in cui brilla una solida fortezza, quella fortezza dico, che è chiamata in verità virtù e a cui la gloria è compagna non finta e non fallace. La virtù infatti, consiste nel bene conforme alla ragione, e ogni gloria è stolta, se non quella che si affida al giudizio di Dio che approva.

3274-3275: Enciclica *Octobri mense*, 22 sett. 1891

Nella sua enciclica sul rosario Leone XIII propone alcuni princìpi dogmatici della mariologia. – *Ed.*: ASS 24(1891/92) 195s / Leone XIII, *Acta*, Roma 11, 303-305 / Bruges 5, 10s.

Maria come madre e mediatrice

Il Figlio eterno di Dio, volendo assumere l'umana natura per redimerla e 3274
nobilitarla e quindi stringere un mistico connubio col genere umano, non portò a compimento questo suo disegno, se non dopo aver ottenuto il libero consenso di colei, che era stata designata come sua Madre, e che in un certo senso rappresentava tutto il genere umano; secondo la celebre e verissima sentenza dell'Aquinate: «Per mezzo dell'Annunciazione, si attendeva il consenso della Vergine, in nome e in rappresentanza di tutta la natura umana».[1]

Di conseguenza si può con tutta verità e rigore affermare che, per divina disposizione, nulla ci può essere comunicato dell'immenso tesoro della grazia di Cristo – si sa che «la gloria e la verità sono venute da Gesù Cristo» [*Gv 1,17*] – se non per mezzo di Maria. Di modo che, come nessuno può accostarsi al Padre supremo, se non per mezzo del Figlio, così ordinariamente nessuno può accostarsi a Cristo, se non per mezzo della sua Madre. ...

Tale [*Maria*] ce l'ha data Dio stesso che, avendola scelta per Madre del 3275
suo Unigenito, le infuse, per ciò stesso, sentimenti squisitamente materni, capaci solo di bontà e di perdono. Tale ce l'additò Gesù, sia quando consentì di essere sottomesso e di ubbidire a Maria, come un figlio alla sua madre; sia quando, dall'alto della croce, affidò alle sue amorose premure tutto il genere umano, nella persona del discepolo Giovanni [*Gv 19,26s*]. Tale, infine, si dimostrò ella stessa quando, accogliendo generosamente la gravosa eredità lasciatale dal suo Figlio morente, cominciò fin da quel momento a compiere verso di tutti i suoi doveri di Madre.

3276-3279: Resp. S. Officii ad archiep. Friburg., 27 Iul. 1892

De crematione cadaverum

3276 *Qu.:* 1. Utrum liceat sacramenta morientium ministrare fidelibus, qui massonicae quidem sectae non adhaerent nec eius ducti principiis, sed aliis rationibus moti corpora sua post mortem cremanda mandarunt, si hoc mandatum retractare nolint?

3277 2. Utrum liceat pro fidelibus, quorum corpora non sine ipsorum culpa cremata sunt, Missae sacrificium publice offerre vel etiam privatim applicare, itemque fundationes ad hunc finem acceptare?

3278 3. Utrum liceat cadaverum cremationi cooperari, sive mandato ac consilio, sive praestita opera, ut medicis, officialibus, operariis in crematorio inservientibus? Et utrum hoc liceat saltem, si fiat in quadam necessitate aut ad evitandum magnum damnum?

3279 4. Utrum liceat taliter cooperantibus ministrare sacramenta, si ab hac cooperatione desistere nolunt aut desistere non posse affirmant?

Resp.: Ad 1. Si moniti renuant, negative. Ut vero fiat aut omittatur monitio, serventur regulae a probatis auctoribus traditae, habita praesertim ratione scandali vitandi.

Ad 2. Circa publicam Missae applicationem, negative; circa privatam, affirmative.

Ad 3. Numquam licere formaliter cooperari mandato vel consilio. Tolerari autem aliquando posse materialem cooperationem, dummodo 1. crematio non habeatur pro signo protestativo massonicae sectae; 2. non aliquid in ipsa contineatur, quod per se directe atque unice exprimat reprobationem catholicae doctrinae et approbationem sectae; 3. neque constet, officiales et operarios catholicos ad opus adstringi vel vocari in contemptum catholicae religionis. Ceterum quamvis in hisce casibus relinquendi sunt in bona fide, semper tamen monendi sunt, ne cremationi cooperari intendant.

Ad 4. Provisum in praecedenti. Et detur decretum 15 Dec. 1886 [*3195s].

3276-3279: Risposta del S. Uffizio all'arcivescovo di Freiburg, 27 luglio 1892

Ed.: AnE 3(1895) 98s / CollPF² 2, 277s, n. 1808.

La cremazione

Domande: 1. È lecito amministrare i sacramenti dei moribondi a quei fedeli che non aderiscono certamente alla setta massonica e neppure sono guidati dai suoi principi, ma che, spinti da altri motivi, hanno disposto che dopo la morte i loro corpi debbano essere cremati, se non vogliono ritrattare questa disposizione? 3276

2. È lecito offrire pubblicamente o anche privatamente applicare il sacrificio della Messa per quei fedeli i cui corpi sono stati cremati non senza loro colpa, e accettare anche delle donazioni a questo fine? 3277

3. È lecito collaborare alla cremazione dei cadaveri, sia con un comando o un consiglio, sia con un'opera prestata, come per i medici, i funzionari, gli operai che prestano la loro opera nel crematorio? E questo è almeno lecito se viene fatto per una qualche necessità o per evitare un grande danno? 3278

4. È lecito amministrare i sacramenti a coloro che collaborano in questo modo, se da questa collaborazione non vogliono desistere o affermano di non poter desistere? 3279

Risposte: Alla 1. No, se una volta ammoniti, rifiutano. Se poi si deve fare od omettere l'ammonizione, si osservino le regole trasmesse dagli autori approvati, tenendo conto soprattutto che si deve evitare lo scandalo.

Alla 2. No, per quanto riguarda l'applicazione pubblica della messa; sì, per quanto riguarda quella privata.

Alla 3. Non è mai lecito collaborare formalmente con un ordine o un consiglio. Si può tuttavia talvolta tollerare una collaborazione materiale, purché: 1. la cremazione non sia considerata come un segno di protesta della setta massonica; 2. non sia contenuto nella medesima qualcosa che di per sé, in modo diretto e univoco, esprima un rifiuto della dottrina cattolica e una approvazione della setta; 3. e non risulti neppure che i funzionari e gli operai cattolici sono costretti o chiamati all'opera in disprezzo della religione cattolica. Del resto, se anche in questi casi debbono essere lasciati in buona fede, debbono tuttavia essere sempre ammoniti affinché non intendano collaborare alla cremazione.

Alla 4. È considerato nella precedente. Ed è dato il decreto del 15 dicembre 1886 [*3195s].

3280-3294: Ep. encycl. *Providentissimus Deus*, 18 Nov. 1893

De auctoritatibus in exponenda s. Scriptura sequendis

3280 [*Magister ad docendum exemplar*] sumet versionem Vulgatam, quam Concilium Tridentinum «in publicis lectionibus, disputationibus, praedicationibus et expositionibus pro authentica» habendam decrevit [*cf.* *1506] atque etiam commendat quotidiana Ecclesiae consuetudo. Neque tamen non sua habenda erit ratio reliquarum versionum, quas christiana laudavit usurpavitque antiquitas, maxime codicum primigeniorum. Quamvis enim, ad summam rei quod spectat, ex dictionibus Vulgatae hebraea et graeca bene eluceat sententia, attamen si quid ambigue, si quid minus accurate inibi elatum sit, «inspectio praecedentis linguae», suasore Augustino,[1] proficiet. ...

3281 ... Patrum doctrinam Synodus Vaticana amplexa est, quando Tridentinum decretum de divini verbi scripti interpretatione renovans hanc illius mentem esse declaravit, ut «in rebus fidei et morum, ad aedificationem doctrinae christianae pertinentium, is pro vero sensu sacrae Scripturae habendus sit, quem tenuit ac tenet sancta mater Ecclesia, cuius est iudicare de vero sensu et interpretatione Scripturarum sanctarum; atque ideo nemini licere contra hunc sensum aut etiam contra unanimem consensum Patrum ipsam Scripturam sacram interpretari» [*1507 3007*].

3282 Qua plena sapientiae lege nequaquam Ecclesia pervestigationem scientiae biblicae retardat aut coërcet; sed eam potius ab errore integram praestat, plurimumque ad veram adiuvat progressionem. Nam privato cuique doctori magnus patet campus, in quo, tutis vestigiis, sua interpretandi industria praeclare certet Ecclesiaeque utiliter. In locis quidem divinae Scripturae, qui expositionem certam et definitam adhuc desiderant, effici ita potest ex suavi Dei providentis consilio, ut quasi praeparato studio iudicium Ecclesiae maturetur; in locis vero iam definitis potest privatus doctor aeque prodesse, si eos vel enucleatius apud fidelium plebem et ingeniosius apud doctos edisserat vel insignius evincat ab adversariis. ...

3283 In ceteris analogia fidei sequenda est, et doctrina catholica, qualis ex auctoritate Ecclesiae accepta, tamquam summa norma est adhibenda. ...

3284 Iamvero sanctorum Patrum, quibus «post Apostolos sancta Ecclesia plantatoribus, rigatoribus, aedificatoribus, pastoribus, nutritoribus crevit»,[1] summa auctoritas est, quotiescumque testimonium aliquod biblicum, ut ad fidei pertinens morumve doctrinam uno eodemque modo explicant omnes: nam ex ipsa eorum consensione, ita ab Apostolis secundum catholicam fidem traditum esse nitide eminet. ...

***3280** [1] Agostino, *De doctrina christiana*, III, 4, n. 8 (J Martin: CpChL 32 [1962] 82_{21} / PL 34, 68).

***3284** [1] Agostino, *Contra Iulianum Pelagianum*, II, 10, n 37 (PL 44, 700).

3280-3294: Enciclica *Providentissimus Deus*, 18 nov. 1893

L'enciclica è una delle prime prese di posizione dei papi sul problema della moderna esegesi storico-critica. – *Ed.*: ASS 26(1893/94) 279-291 / Leone XIII, *Acta*, Roma 13, 342-362 / Bruges 5, 211-224 / EnchB nn. 106-131.

Le autorità da seguire nell'esposizione della sacra Scrittura

[*Il docente per l'insegnamento come esemplare*] adotterà la versione 3280
Vulgata, che il concilio Tridentino decretò doversi ritenere «autentica sia nelle pubbliche lezioni, come nelle dispute, predicazioni ed esposizioni» [*cf.* **1506*], e che anche la costante consuetudine della chiesa raccomanda. Dovrà tuttavia tenere anche nel debito conto le altre versioni, che la cristianità antica elogiò e di cui si servì, e specialmente i codici primitivi. Quantunque, infatti, per ciò che riguarda l'essenziale, le parole della Volgata rendano bene il senso dell'ebraico e del greco, tuttavia se un qualche punto riuscisse un po' oscuro o fosse stato tradotto meno accuratamente, gioverà, come avverte sant'Agostino,[1] «l'esame accurato della lingua originale». ...

... Il concilio Vaticano [I] abbracciò la dottrina dei padri quando, rinno- 3281
vando il decreto tridentino riguardo l'interpretazione della parola divina scritta, «dichiarò essere tale il suo giudizio che, nelle cose riguardanti la fede e i costumi appartenenti all'edificazione della dottrina cristiana, sia da ritenersi quale autentico senso della sacra Scrittura quello che tenne e tiene la santa madre chiesa, cui spetta giudicare del vero senso e dell'interpretazione delle sante Scritture; e che perciò non è permesso ad alcuno interpretare la stessa sacra Scrittura contro questo senso o anche contro l'unanime consenso dei Padri» [*1507 3007*].

Con questa legge piena di sapienza la chiesa non intende in alcun modo 3282
ritardare o proibire l'investigazione della scienza biblica, anzi la preserva immune da errore e contribuisce grandemente al suo vero progresso. Un grande campo si apre infatti a ogni maestro privato, in cui con passo sicuro potrà con la sua arte di interprete cimentarsi egregiamente e con utilità per la chiesa. Nei passi della divina Scrittura, ove si desidera ancora una interpretazione certa e definitiva, può in tal modo avvenire che, per un soave disegno del provvidente Dio, proprio in base allo studio diligente, maturi il giudizio della chiesa. Nei passi poi già definiti il maestro privato può egualmente dare un contributo esponendoli più dettagliatamente al popolo fedele e più altamente ai dotti, o confutando brillantemente gli avversari. ...

Negli altri casi si deve seguire l'analogia della fede e attenersi, come 3283
a norma suprema, alla dottrina cattolica, quale la si riceve dall'autorità della chiesa. ...

Somma è invero l'autorità dei santi padri, per mezzo dei quali «la chie- 3284
sa, dopo gli apostoli, ebbe incremento, come da piantatori, irrigatori, edificatori, pastori ed educatori»,[1] ogni volta che all'unanimità interpretano con uguale senso una qualche testimonianza biblica, riguardante la dottrina della fede o dei costumi. Dal loro unanime consenso, infatti, appare chiaramente che così sia stato tramandato dagli apostoli secondo la fede cattolica. ...

Neque ideo tamen viam sibi [*exegeta*] putet obstructam, quominus, ubi iusta causa adfuerit, inquirendo et exponendo vel ultra procedat, modo praeceptioni illi ab Augustino sapienter propositae religiose obsequatur, videlicet a litterali et veluti obvio sensu minime discedendum nisi qua eum vel ratio tenere prohibeat vel necessitas cogat dimittere.[2] ...

3285 Ceterorum interpretum catholicorum est minor quidem auctoritas; attamen, quoniam Bibliorum studia continuum quendam progressum in Ecclesia habuerunt, istorum pariter commentariis suus tribuendus est honor, ex quibus multa opportune peti liceat ad refellenda contraria, ad difficiliora enodanda.

De scientiis interpretationi s. Scripturae applicandis

3286 Sacrae Scripturae magistris necesse est atque theologos addecet eas linguas cognitas habere, quibus libri canonici sunt primitus ab hagiographis exarati. ...

Hos autem ipsos eiusdem rei gratia doctiores esse oportet atque exercitatiores in vera artis criticae[1] disciplina: perperam enim et cum religionis damno inductum est artificium, nomine honestatum criticae sublimioris, quo ex solis internis, uti loquuntur, rationibus cuiuspiam libri origo, integritas, auctoritas diiudicata emergant. Contra perspicuum est, in quaestionibus rei historicae, cuiusmodi origo et conservatio librorum, historiae testimonia valere prae ceteris eaque esse quam studiosissime et conquirenda et excutienda: illas vero rationes internas plerumque non esse tanti, ut in causam, nisi ad quandam confirmationem, possint advocari. ...

3287 Scripturae sacrae doctori cognitio naturalium rerum bono erit subsidio, quo huius quoque modi captiones in divinos libros instructas facilius detegat et refellat.

Nulla quidem theologum inter et physicum vera dissensio intercesserit, dum suis uterque finibus se contineant, id caventes secundum S. Augustini monitum, «ne aliquid temere et incognitum pro cognito asserant».[1]
Sin tamen dissenserint, quemadmodum se gerat theologus, summatim est regula ab eodem oblata: «Quidquid, inquit, ipsi de natura rerum veracibus documentis demonstrare potuerint, ostendamus nostris Litteris non esse contrarium: quidquid autem de quibuslibet suis voluminibus his nostris Litteris, id est catholicae fidei, contrarium protulerint, aut aliqua etiam facultate ostendamus aut nulla dubitatione credamus esse falsissimum».[2]

3288 De cuius aequitate regulae in consideratione sit primum, scriptores sacros seu verius «Spiritum Dei, qui per ipsos loquebatur, noluisse ista (videlicet

***3284** [2] Cf. Agostino, *De Genesi ad litteram*, VIII, 7, n. 13 (CSEL 28, 241 / PL 34, 378).
***3286** [1] Il metodo critico viene raccomandato anche nella lettera apostolica di Leone XIII *Vigilantiae studiique* del 30 ott. 1902 (ASS 35[1902/03] 236 / EnchB n. 142)

Non pensi però [*l'esegeta*] che gli venga per questo preclusa la via per cui, intervenendo una giusta causa, egli potrà anche procedere oltre nella ricerca e nell'interpretazione, purché si mantenga religiosamente ossequioso al precetto sapientemente dato da sant'Agostino, e cioè di non allontanarsi per nulla dal senso letterale e ovvio, se non vi sia una qualche ragione che non permetta di tenerlo, o una necessità che imponga di lasciarlo.[2] ...

Minore è certamente l' autorità degli altri interpreti cattolici; 3285
tuttavia, poiché gli studi biblici hanno sempre goduto nella chiesa di un continuo progresso, è doveroso rendere il debito onore parimente ai loro commenti, dai quali assai opportunamente si possono prendere molti argomenti per confutare sentenze contrarie e per risolvere punti difficili.

Scienze ausiliarie per l'interpretazione della sacra Scrittura

È dunque necessario per i docenti di sacra Scrittura e conviene ai teologi 3286
la conoscenza profonda delle lingue nelle quali i libri canonici furono originariamente composti dagli agiografi. ...

Questi poi, per lo stesso motivo, dovranno essere più dotti e più esercitati nella vera scienza dell'arte critica.[1] Ingiustamente infatti, e con danno della religione, si introdusse l'artificio presentato sotto il nome di alta critica, secondo la quale, in base a sole ragioni interne, come essi dicono, dovrebbero scaturire l'origine, l'integrità, l'autorità di ogni libro. È chiaro, invece, che nelle questioni storiche, come sono l'origine e la conservazione dei libri, valgono sopra tutte le testimonianze storiche, e che queste soprattutto debbono essere raccolte e investigate con la maggior diligenza possibile; mentre le ragioni interne, il più delle volte, non sono poi di così grande importanza da poter essere chiamate in causa, se non per una certa conferma delle altre. ...

La cognizione delle cose naturali sarà un valido sussidio per il dot- 3287
tore di sacra Scrittura, per scoprire più facilmente e confutare anche siffatti cavilli addotti contro i Libri divini.

Nessuna vera contraddizione potrà interporsi tra il teologo e lo studioso delle scienze naturali, finché l'uno e l'altro si manterranno nei propri confini, guardandosi bene, secondo il monito di sant'Agostino di «non asserire nulla temerariamente, né di presentare una cosa certa come incerta».[1] Se poi vi fosse qualche dissenso, lo stesso santo dà sommariamente le regole del come debba comportarsi in tali casi il teologo: «Tutto ciò che i fisici, riguardo alla natura delle cose, potranno dimostrare con documenti certi, è nostro compito provare non essere nemmeno contrario alle nostre Lettere; ciò che poi presentassero nei loro scritti di contrario alle nostre Lettere e cioè contrario alla fede cattolica, o dimostriamo con qualche argomento essere falso ciò che asseriscono o crediamolo falso senza alcuna esitazione».[2]

Per comprendere quanto sia giusta questa regola, notiamo in primo luogo 3288
che gli scrittori sacri, o più giustamente «lo Spirito di Dio che parlava per mez-

***3287** [1] Cf. Agostino, *De Genesi ad litteram imperfectus liber*, c. 9, n. 30 (CSEL 28, 481_{13} / PL 34, 233).
[2] Agostino, *De Genesi ad litteram*, I, 21, n. 41 (CSEL 28, 31_{4-9} / PL 34, 262).

intimam adspectabilium rerum constitutionem) docere homines, nulli saluti profutura»;[1] quare eos, potius quam explorationem naturae recta persequantur, res ipsas aliquando describere et tractare aut quodam translationis modo aut sicut communis sermo per ea ferebat tempora hodieque de multis fert rebus in quotidiana vita ipsos inter homines scientissimos. Vulgari autem sermone cum ea primo proprieque efferantur, quae cadant sub sensus, non dissimiliter scriptor sacer (monuitque et Doctor Angelicus) «ea secutus est, quae sensibiliter apparent»,[2] seu quae Deus ipse, homines alloquens, ad eorum captum significavit humano more.

3289 Quod vero defensio Scripturae sanctae agenda strenue est, non ex eo omnes aeque sententiae tuendae sunt, quas singuli Patres aut qui deinceps interpretes in eadem declaranda ediderint: qui prout erant opiniones aetatis, in locis edisserendis, ubi physica aguntur, fortasse non ita semper iudicaverunt ex veritate, ut quaedam posuerint, quae nunc minus probentur.

Quocirca studiose dignoscendum in illorum interpretationibus, quaenam reapse tradant tamquam spectantia ad fidem aut cum ea maxime copulata, quaenam unanimi tradant consensu; namque «in his quae de necessitate fidei non sunt, licuit Sanctis diversimode opinari, sicut et nobis»,[1] ut est S. Thomae sententia. Qui et alio loco prudentissime habet: «Mihi videtur tutius esse, huiusmodi, quae philosophi communiter senserunt et nostrae fidei non repugnant, nec sic esse asserenda ut dogmata fidei, etsi aliquando sub nomine philosophorum introducantur, nec sic esse neganda tamquam fidei contraria, ne sapientibus huius mundi occasio contemnendi doctrinam fidei praebeatur».[2]

Sane, quamquam ea, quae speculatores naturae certis argumentis certa iam esse affirmarint, interpres ostendere debet nihil Scripturis recte explicatis obsistere, ipsum tamen ne fugiat, factum quandoque esse, ut certa quaedam ab illis tradita, postea in dubitationem adducta sint et repudiata. ...

3290 Haec ipsa deinde ad cognatas disciplinas, ad historiam praesertim, iuvabit transferri.

De inspiratione et inerrantia s. Scripturae

3291 Fieri quidem potest, ut quaedam librariis in codicibus describendis minus recte exciderint; quod considerate iudicandum est nec facile admittendum, nisi quibus locis rite sit demonstratum; fieri etiam potest, ut germana alicuius loci sententia permaneat anceps; cui enodandae multum afferent optimae inter-

*3288 [1] Agostino, *De Genesi ad litteram*, II. 9, n. 20 (CSEL 28. 46_{8-10} / PL 34, 270s)
[2] Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae*, 1, q. 70, a. 1 ad 3 (Editio Leonina 5, 178b)

*3289 [1] Tommaso d'Aquino, *Super IV libros Sententiarum*, II, dist. 2, q. 1, a. 3, solutio (ed. di Parma 6, 405b / R. Busa, *Opera omnia*, 1 [1980] 130).

zo di essi, non intendeva ammaestrare gli uomini su queste cose (cioè sull'intima costituzione degli oggetti visibili), che non hanno importanza alcuna per la salvezza eterna»,[1] per cui essi più che attendere direttamente all'investigazione della natura, descrivevano e rappresentavano talvolta le cose con una qualche locuzione metaforica, o come lo comportava il modo comune di parlare di quei tempi e ancora oggi si usa, riguardo a molte cose, nella vita quotidiana, anche tra uomini molto colti. Dato che nel comune linguaggio viene espresso in primo luogo e propriamente ciò che cade sotto i sensi, così anche lo scrittore sacro (e come ci avverte anche il dottore angelico) «si attenne a ciò che appare ai sensi»,[2] ossia a ciò che Dio stesso, parlando agli uomini, espresse in modo umano per farsi comprendere da essi.

Dicendo che la difesa della sacra Scrittura deve essere condotta strenuamente, non ne segue che si debbano ugualmente sostenere tutte le sentenze che i singoli padri e successivamente gli interpreti affermano nello spiegarla, in quanto essi, date le opinioni del tempo, nell'interpretare i passi in cui si tratta di cose fisiche non sempre forse giudicarono secondo la verità oggettiva, di modo che alcune interpretazioni allora proposte, ora sono meno accettabili. 3289

Occorre perciò distinguere diligentemente quali siano di fatto le interpretazioni che essi tramandarono come spettanti alle cose di fede o strettamente connesse con essa; quali poi siano state tramandate con unanime consenso, poiché infatti «nelle cose che non sono di necessità di fede fu lecito ai santi, come anche a noi, pensare in modo diverso»,[1] secondo la sentenza di san Tommaso. Il quale in altro luogo molto prudentemente avverte: «Mi sembra cosa più sicura riguardo alle opinioni comunemente ammesse dai filosofi e che non ripugnano alla nostra fede, non asserirle come dogma di fede, anche se introdotte talvolta sotto il nome dei filosofi, ma neppure negarle come contrarie alla fede, per dar occasione ai sapienti di questo mondo di disprezzare la dottrina della fede».[2]

Quantunque sia certamente compito dell'interprete dimostrare che le cose proposte come certe per mezzo di argomenti certi dagli studiosi di scienze naturali non contraddicono affatto le Scritture, se rettamente spiegate, non deve tuttavia sfuggire all'interprete questo fatto e cioè, che talora avvenne che alcune cose date come certe furono poi poste in dubbio e quindi ripudiate. ...

Queste stesse cose gioverà applicarle anche alle altre scienze affini, specialmente alla storia. ... 3290

Ispirazione e inerranza della sacra Scrittura

È certamente possibile che nella trascrizione dei codici qualcosa abbia potuto essere riportata meno rettamente, il che è da giudicarsi con ponderatezza e non da ammettersi tanto facilmente, se non in quei passi ove ciò sia stato debitamente dimostrato. È anche possibile che rimanga ancora incerto il 3291

[2] Tommaso d'Aquino, *Responsio ad lectorem Vercellensem de articulis 42*, proemio (opusculum 10 nell'ed romana; = opusculum 22 nell'ed. di Mandonnet 3 [Paris 1927] 197; = opusculum 9 nell'ed. di Parma 16, 163b).

pretandi regulae: at nefas omnino fuerit aut inspirationem ad aliquas tantum sacrae Scripturae partes coangustare aut concedere sacrum ipsum errasse auctorem. Nec enim toleranda est eorum ratio, qui ex istis difficultatibus sese expediunt, id nimirum dare non dubitantes, inspirationem divinam ad res fidei morumque, nihil praeterea, pertinere, eo quod falso arbitrentur, de veritate sententiarum cum agitur, non adeo exquirendum, *quaenam* dixerit Deus, ut non magis perpendatur, *quam ob causam* ea dixerit.

3292 Etenim libri omnes atque integri, quos Ecclesia tamquam sacros et canonicos recipit, cum omnibus suis partibus, Spiritu Sancto dictante conscripti sunt; tantum vero abest, ut divinae inspirationi error ullus subesse possit, ut ea per se ipsa non modo errorem excludat omnem, sed tam necessario excludat et respuat, quam necessarium est, Deum, summam Veritatem, nullius omnino erroris auctorem esse.

3293 Haec est antiqua et constans fides Ecclesiae, sollemni etiam sententia in Conciliis definita Florentino [*cf.* **1334*] et Tridentino [*cf.* **1501-1508*], confirmata denique atque expressius declarata in Concilio Vaticano, a quo absolute edictum: «Veteris et Novi Testamenti libri ... Deum habent auctorem» [**3006*]. Quare nihil admodum refert, Spiritum Sanctum assumpsisse homines tamquam instrumenta ad scribendum, quasi, non quidem primario auctori, sed scriptoribus inspiratis quidpiam falsi elabi potuerit. Nam supernaturali ipse virtute ita eos ad scribendum excitavit et movit, ita scribentibus adstitit, ut ea omnia eaque sola, quae ipse iuberet, et recte mente conciperent et fideliter conscribere vellent et apte infallibili veritate exprimerent: secus non ipse esset auctor sacrae Scripturae universae. ...

Atque adeo Patribus omnibus et Doctoribus persuasissimum fuit, divinas Litteras, quales ab hagiographis editae sunt, ab omni omnino errore esse immunes, ut propterea non pauca illa, quae contrarii aliquid vel dissimile viderentur afferre ..., non subtiliter minus quam religiose componere inter se et conciliare studuerint; professi unanimes, libros eos et integros et per partes a divino aeque esse afflatu, Deumque ipsum per sacros auctores elocutum nihil admodum a veritate alienum ponere potuisse.

Ea valeant universe quae idem Augustinus ad Hieronymum scripsit: «... Si aliquid in eis offendero Litteris, quod videatur contrarium veritati, nihil aliud quam vel mendosum esse codicem, vel interpretem non assecutum esse quod dictum est, vel me minime intellexisse non ambigam».[1] ...

3294 ... Permulta enim ex omni doctrinarum genere sunt diu multumque contra Scripturam iactata, quae nunc, utpote inania, penitus obsolevere; item non pauca de quibusdam Scripturae locis (non proprie ad fidei morumque pertinentibus regulam) sunt quondam interpretando proposita, in quibus rectius postea vidit acrior quaedam investigatio. Nempe opinionum commenta delet dies; sed «veritas manet et invalescit in aeternum».[1]

***3293** [1] Agostino, Lettera (82) a Girolamo, cap. 1, n. 3 (CSEL 34, 354_{8-11} / PL 33, 277).
***3294** [1] *3 Esdra* 4, 38.

senso preciso di qualche passo, e per dilucidarlo saranno di grande aiuto le migliori regole dell'interpretazione. Ma non è assolutamente permesso o restringere l'ispirazione soltanto ad alcune parti della sacra Scrittura, o ammettere che lo stesso autore sacro abbia errato. Infatti non è ammissibile il metodo di coloro che risolvono queste difficoltà non esitando a concedere che l'ispirazione divina si estenda alle cose riguardanti la fede e i costumi, e nulla più, stimando erratamente che, trattandosi del vero senso dei passi scritturali, non tanto sia da ricercarsi *quali cose* abbia detto Dio, quanto piuttosto il soppesare *il motivo per cui* le abbia dette.

Infatti tutti i libri e nella loro integrità, che la chiesa riceve come sacri e canonici, con tutte le loro parti, furono scritti sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, ed è perciò tanto impossibile che la divina ispirazione possa contenere alcun errore, che essa, per sua natura, non solo esclude anche il minimo errore, ma lo esclude e rigetta così necessariamente, come necessariamente Dio, somma verità, non può essere nel modo più assoluto autore di alcun errore. **3292**

Tale è l'antica e costante fede della chiesa, definita anche con solenne sentenza dai concili Fiorentino [*cf.* **1334*] e Tridentino [*cf.* **1501-1508*], e confermata infine e dichiarata più espressamente nel concilio Vaticano [I] che in modo assoluto così decretò: «I libri dell'Antico e del Nuovo Testamento ... hanno Dio per autore» [**3006*]. Perciò non ha qui valore il dire che lo Spirito Santo abbia preso degli uomini come strumenti per scrivere, come se qualche errore sia potuto sfuggire non certamente all'autore principale, ma agli scrittori ispirati. Infatti egli stesso così li stimolò e li mosse a scrivere con la sua virtù soprannaturale, così li assisté mentre scrivevano, di modo che tutte quelle cose e quelle sole che egli voleva, le concepissero rettamente con la mente, e avessero la volontà di scrivere fedelmente e le esprimessero in maniera atta con infallibile verità: diversamente non sarebbe egli stesso l'autore di tutta la sacra Scrittura. ... **3293**

Tutti i padri e dottori erano talmente persuasi che le divine Lettere, quali furono composte dagli agiografi, sono assolutamente immuni da ogni errore, che non pochi di quei passi che sembrano presentare qualcosa di contrario e di dissimile ..., cercarono non meno sottilmente che religiosamente di comporli e conciliarli tra loro, professando all'unanimità che quei libri, sia interi sia nelle singole parti, erano in pari grado divinamente ispirati e che Dio stesso, che parlò per mezzo dei sacri autori, non poté affatto ispirare alcunché di alieno dalla verità.

Valga per tutti ciò che lo stesso Agostino scriveva a Girolamo: «... Qualora mi imbattessi in questi scritti in qualche cosa che sembrasse contrario alla verità, non avrò il minimo dubbio che ciò dipenda o dal codice difettoso, o dal traduttore che non ha interpretato rettamente ciò che fu scritto, o che la mia mente non è arrivata a capire».[1]

Molte cose infatti di ogni ramo delle scienze che per lungo tempo furono oggetto di grande opposizione contro la Scrittura, ora sono cadute come vuote; parimenti non poche cose di certi passi scritturali (non riguardanti precisamente la fede e la morale), furono un tempo proposte nell'interpretazione, di cui poi più rettamente poté giudicare una più acuta investigazione. Il tempo infatti cancella sì i commenti delle varie opinioni, ma «la verità rimane e conserva il suo valore in eterno».[1] **3294**

3296: Resp. S. Officii ad episc. Krishnaghurensem, 18 Iul. 1894

De baptismo infantium parentum infidelium

3296 *Qu. (28 Aug. 1886):* 1. An possint baptizari filii infidelium, in *periculo*, non vero in *articulo* mortis constituti?

2. An iidem possint saltem baptizari, quando non est spes eos denuo revisendi?

3. Quid, si valde prudenter dubitetur, quod ex infirmitate, qua actu afficiuntur, non vivant, sed moriantur ante aetatem discretionis?

4. An baptizari possint filii infidelium in periculo vel articulo mortis constituti, de quibus dubitatur, an attigerint statum discretionis, et non adest opportunitas eos docendi in rebus fidei?

Resp.: Ad 1-3: Affirmative; ad 4: Conentur missionarii eos instruere eo meliori modo quo fieri possit; secus baptizentur sub condicione.

3298: Resp. S. Off. ad archiep. Camerac. (Cambrai), 24 Iul. 1895

De craniotomia et abortu

3298 *Expos.:* Titius medicus, cum ad praegnantem graviter decumbentem vocabatur, passim animadvertebat, lethalis morbi causam aliam non subesse praeter ipsam praegnationem, hoc est fetus in utero praesentiam. Una igitur, ut matrem a certa atque imminenti morte salvaret, praesto ipsi erat via, procurandi scilicet abortum seu fetus eiectionem. Viam hanc consueto ipse inibat, adhibitis tamen mediis et operationibus, per se atque immediate non quidem ad id tendentibus, ut in materno sinu fetum occiderent, sed solummodo ut vivus, si fieri posset, ad lucem ederetur, quamvis proxime moriturus, utpote qui immaturus omnino adhuc esset.

Iamvero lectis, quae die 19 Augusti 1889 sancta Sedes ad Cameracensem archiepiscopum rescripsit: «tuto doceri non posse» licitam esse quamcumque operationem directe occisivam fetus, etiam si hoc necessarium foret ad matrem salvandam: dubius haeret Titius circa liceitatem operationum chirurgicarum, quibus non raro ipse abortum hucusque procurabat, ut praegnantes graviter aegrotantes salvaret.

Qu.: Titius petit: Utrum enuntiatas operationes in repetitis dictis circumstantiis instaurare tuto possit.

Resp. (confirmata a Summo Pontifice, 25 Iul.): Negative, iuxta alia decreta diei scilicet 28 Maii 1884 et 19 Aug. 1889.

3296: Risposta del S. Uffizio al vescovo di Krishnagur/India, 18 luglio 1894

Ed.: CollPF[2] 2, 308s, n. 1877 / The Pastoral Gazette 21 (Bombay) 65.

Il battesimo di bambini di genitori non credenti

Domande (*28 agosto 1886*): 1. Possono essere battezzati i figli degli infedeli che si trovano in *pericolo*, ma non in *punto* di morte? 3296

2. Possono gli stessi almeno essere battezzati, quando non c'è la speranza di rivederli nuovamente?

3. E che cosa, se con molta prudenza si è nel dubbio che a causa della malattia, da cui sono attualmente colpiti, essi non vivranno ma moriranno prima dell'età del discernimento?

4. Possono essere battezzati i figli degli infedeli che si trovano in pericolo o in punto di morte, riguardo ai quali si dubita se raggiungeranno mai lo stato del discernimento, e non c'è l'opportunità di istruirli nelle cose della fede?

Risposte: Alle 1-3: Sì. Alla 4: Cerchino i missionari di istruirli nel modo migliore possibile; altrimenti siano battezzati sotto condizione.

3298: Risposta del S. Uffizio all'arcivescovo di Cambrai, 24 luglio 1895

Ed.: ASS 28(1895/96) 383s / CollPF[2] 2, 1906, n. 1906.

Craniotomia e aborto

Esposizione: Il medico Tizio, essendo stato chiamato presso una donna incinta che si trovava a letto in gravi condizioni, constatava in tutti i sensi, che la causa della malattia mortale altra non era che la gravidanza stessa, cioè la presenza nell'utero del feto. Una sola via, dunque, egli aveva a disposizione, per salvare la madre da una morte certa e imminente, procurare cioè l'aborto, o espulsione del feto. Questa via egli intraprendeva, usando tuttavia i mezzi e le operazioni che di per sé e direttamente non miravano propriamente a uccidere il feto nel seno materno, ma soltanto a far sì che il feto, se fosse possibile, venisse dato alla luce vivo, anche se destinato a morire subito, dal momento che era ancora del tutto immaturo. 3298

Inoltre, avendo letto ciò che il 19 agosto 1889 la Santa Sede aveva risposto all'arcivescovo di Cambrai: «non si può insegnare con sicurezza» che è lecita qualsiasi operazione che uccida direttamente il feto, anche se questo fosse necessario per salvare la madre, Tizio si è fatto dubbioso per quanto riguarda la liceità delle operazioni chirurgiche mediante le quali non di rado lui stesso fino ad ora aveva procurato l'aborto per salvare le donne incinte gravemente malate.

Domanda: Tizio chiede se può compiere con sicurezza le operazioni descritte, nelle suddette circostanze, una volta che si ripetano.

Risposta (confermata dal papa il 25 luglio): No, secondo gli altri decreti, quelli cioè del 28 maggio 1884 e del 19 agosto 1889.

3300-3310: Ep. encycl. *Satis cognitum*, 29 Iun. 1896

De unitate Ecclesiae qua Corporis Christi mystici

3300 [*Ecclesia*] quidem, si extremum illud quod vult causaeque proximae sanctitatem efficientes spectentur, profecto est *spiritualis;* si vero eos consideres, quibus cohaeret, resque ipsas quae ad spiritualia dona perducunt, *externa* est necessarioque conspicua. ...

Quibus de causis Ecclesiam cum «corpus», tum etiam «corpus Christi» tam crebro sacrae Litterae nominant: «Vos autem estis corpus Christi» [*1Cor 12,27*]. Propter eam rem quod corpus est, oculis cernitur Ecclesia; propterea quod est Christi, vivum corpus est actuosum et vegetum, quia [*Christus*] eam tuetur ac sustentat. ... Quemadmodum autem in animantibus principium vitae in occulto est ac penitus abditum, indicatur tamen atque ostenditur motu actuque membrorum, sic in Ecclesia supernaturalis principium vitae perspicue ex iis, quae ab ipsa aguntur, apparet.

3301 Ex quo consequitur, in magno eodemque pernicioso errore versari, qui ad arbitrium suum fingunt Ecclesiam atque informant quasi latentem minimeque conspicuam; item qui perinde habent atque institutum quoddam humanum cum temperatione quadam disciplinae ritibusque externis, et sine perenni communicatione munerum gratiae divinae, sine rebus iis, quae haustam a Deo vitam quotidiana atque aperta significatione testentur. Nimirum alterutram esse posse Iesu Christi Ecclesiam tam repugnat, quam solo corpore vel anima sola constare hominem. Complexio copulatioque earum duarum velut partium prorsus est ad veram Ecclesiam necessaria, sic fere ut ad naturam humanam intima animae corporisque coniunctio.

Non est Ecclesia intermortuum quiddam, sed Corpus Christi vita supernaturali praeditum. Sicut Christus, Caput et exemplar, non omnis est, si in eo vel humana dumtaxat spectetur natura visibilis ... vel divina tantummodo natura invisibilis, ... sed unus est ex utraque et in utraque natura cum visibili tum invisibili, sic corpus eius mysticum non vera Ecclesia est nisi propter eam rem, quod eius partes conspicuae vim vitamque ducunt ex donis supernaturalibus rebusque ceteris, unde propria ipsarum ratio ac natura efflorescit. ...

3302 In diiudicanda statuendaque *natura* unitatis multos varius error de via deflectit. Ecclesiae quidem non solum ortus, sed tota constitutio ad rerum *voluntate libera* effectarum pertinet genus: quocirca ad id, quod revera gestum est, iudicatio est omnis revocanda, exquirendumque non sane, quo pacto una esse Ecclesia *queat,* sed quo unam esse *is voluit, qui condidit.*

3303 Iamvero, si ad id respicitur, quod gestum est, Ecclesiam Iesus Christus non talem finxit formavitque, quae communitates plures complecteretur genere similes, sed distinctas neque iis vinculis alligatas, quae Ecclesiam individuam atque unicam efficerent eo plane modo, quo «Credo unam ... Ecclesiam» in Symbolo fidei profitemur ...

3300-3310: Enciclica *Satis cognitum*, 29 giugno 1896

Ed.: ASS 28(1895/96) 709-757 / Leone XIII, *Acta*, Roma 16, 159-205 / Bruges 6, 157-187 / AnE 4(1896) 246a-257a.

L'unità della chiesa come corpo mistico di Cristo

[*La chiesa*] poi, se si considera l'ultimo fine, a cui mira, e le cause prossime della santità, è certamente *spirituale*; ma se si considerano i membri che la compongono e i mezzi che conducono al conseguimento dei doni spirituali, è *esterna* e necessariamente visibile. ... 3300

Ed è per questo che spesso le sacre Scritture nominano la chiesa ora «corpo», ora «corpo di Cristo». «Ora voi siete il corpo di Cristo» [*1Cor 12,27*]. Come corpo essa è visibile, e in quanto è ⟨il corpo⟩ di Cristo, è un corpo vivo, operoso e vitale, poiché [*Cristo*] la custodisce e la sostenta. ... Come negli animali il principio di vita è interno e del tutto nascosto, e tuttavia si rivela e si manifesta per il moto e l'atteggiamento delle membra, così pure nella chiesa il principio di vita soprannaturale si manifesta con evidenza per le sue stesse operazioni.

Da ciò deriva che sono in un grande e fatale errore coloro, i quali si foggiano in mente a proprio capriccio una chiesa quasi latente e per nulla visibile; come anche coloro che l'hanno in conto di umana istituzione con un certo ordinamento di disciplina e di riti esterni, ma senza la perenne comunicazione dei doni della grazia divina, e senza quelle cose che con aperta e quotidiana manifestazione attestino che la sua vita è derivata da Dio. Ora tanto ripugna che l'una o l'altra cosa sia la chiesa di Gesù Cristo, quanto che l'uomo sia solo corpo o solo spirito. L'insieme e l'unione di queste due parti è del tutto necessaria alla chiesa, come alla natura umana l'intima unione dell'anima e del corpo. 3301

Non è la chiesa come un corpo morto, ma è il corpo di Cristo informato di vita soprannaturale. E come Cristo, nostro capo ed esemplare, non è tutto lui, se in lui si considera o la sola natura umana visibile, ... o solamente la divina natura invisibile, ... ma è uno solo per l'una e l'altra natura visibile e invisibile e nelle quali sussiste; così il suo corpo mistico non è vera chiesa se non per questo, che le sue parti visibili derivano forza e vita dai doni soprannaturali e dagli altri elementi da cui sgorga la loro ragione di essere e la loro natura propria. ...

Nel giudicare e stabilire la *natura* dell'unità, vari errori sviano molti dal retto sentiero. Non solo l'origine, ma tutta la costituzione della chiesa appartiene a quel genere di cose che *per libera volontà* si effettuano dagli uomini, e quindi tutto l'esame deve basarsi sui fatti, e si deve cercare non in che modo la chiesa *possa* essere una sola, ma come una sola *l'ha voluta chi l'ha fondata.* 3302

Ora se si osserva ciò che fece, Gesù Cristo non formò la sua chiesa in modo che abbracciasse più comunità dello stesso genere, ma distinte e non collegate insieme con quei vincoli che formano una sola e individua chiesa, a quel modo che nel recitare il simbolo della fede noi diciamo «Credo la chiesa una, ...». ... 3303

Sane Iesus Christus de aedificio eiusmodi mystico cum loqueretur, Ecclesiam non commemorat nisi unam quam appellat suam: «aedificabo Ecclesiam meam» [*Mt 16,18*]. Quaecumque praeter hanc cogitetur alia, cum non sit per Iesum Christum condita, Ecclesia Christi vera esse non potest. ...

Itaque partam per Iesum Christum salutem simulque beneficia omnia, quae inde proficiscuntur, late fundere in omnes homines atque ad omnes propagare aetates debet Ecclesia. Quocirca ex voluntate auctoris sui unicam in omnibus terris in perpetuitate temporum esse necesse est. ...

3304 Illud accedit, quod Ecclesiam Filius Dei mysticum corpus suum decrevit fore, quocum ipse velut Caput coniungeretur, ad similitudinem corporis humani quod suscepit. ... Sicut igitur mortale corpus sibi sumpsit unicum, quod obtulit ad cruciatus et necem, ut liberationis humanae pretium exsolveret, sic pariter unum habet corpus mysticum, in quo et cuius ipsius opera facit sanctitatis salutisque aeternae homines compotes: «Ipsum (Christum) dedit (Deus) caput supra omnem Ecclesiam, quae est corpus ipsius» [*Eph 1,22s*]. Dispersa membra atque seiuncta non possunt eodem cum capite, unum simul effectura corpus, cohaerere. Atqui Paulus «Omnia autem» inquit «membra corporis cum sint multa, unum tamen corpus sunt: ita et Christus» [*1Cor 12,12*]. Propterea corpus istud mysticum «compactum» ait esse «et connexum». «Caput Christus: ex quo totum corpus compactum, et connexum per omnem iuncturam subministrationis, secundum operationem in mensuram uniuscuiusque membri» [*Eph 4,15s*]. Quamobrem dispersa a membris ceteris siqua membra vagantur, cum eodem atque unico capite conglutinata esse nequeunt. ...

Est igitur Ecclesia Christi unica et perpetua: quicumque seorsum eant, aberrant a voluntate et praescriptione Christi Domini relictoque salutis itinere ad interitum digrediuntur.

De fundamentis unitatis Ecclesiae

3305 At vero qui unicam condidit, is idem condidit u n a m: videlicet eiusmodi, ut quotquot in ipsa futuri essent, arctissimis vinculis sociati tenerentur ita prorsus, ut unam gentem, unum regnum, corpus unum efficerent: «unum corpus et unus spiritus ...» [*Eph 4,4*]. ... Tantae autem inter homines ac tam absolutae concordiae necessarium fundamentum est convenientia coniunctioque mentium. ...

[*In hunc finem*] instituit Iesus Christus in Ecclesia v i v u m, a u t h e n t i c u m, idemque p e r e n n e m a g i s t e r i u m, quod suapte potestate auxit, spiritu veritatis instruxit, miraculis confirmavit, eiusque praecepta doctrinae aeque accipi ac sua voluit gravissimeque imperavit.

Quoties igitur huius verbo magisterii edicitur, traditae divinitus doctrinae complexu hoc contineri vel illud, id quisque debet certo credere verum esse: si falsum esse ullo modo posset, illud consequatur, quod aperte repugnat, erroris in homine ipsum esse auctorem Deum: «Domine, si error est, a te decepti sumus».[1] ...

Infatti Gesù Cristo, parlando di questo mistico edificio, non parla che di una chiesa, che egli chiama «sua»: «Edificherò la mia chiesa» [*Mt 16,18*]. Se ne pensi qualunque altra fuori di questa, non essendo fondata da Gesù Cristo, non può essere la vera chiesa di Cristo. ...

È pertanto dovere della chiesa diffondere largamente in tutti gli uomini e propagare in tutte le età la salvezza e insieme tutti i benefici che ne provengono. Per questo è necessario che sia unica, secondo il volere del suo Autore, in tutto il mondo e in tutti i tempi. ...

Inoltre il Figlio di Dio volle che la chiesa fosse il suo mistico corpo, a cui **3304** egli come capo si unisce a somiglianza del corpo umano che assunse. E come egli prese un unico corpo mortale, che offrì ai tormenti e alla morte, per pagare il prezzo dell'umano riscatto, così pure egli ha un solo corpo mistico, nel quale e per il quale rende gli uomini capaci della santità e della salvezza eterna. «[Dio] costituì lui [Cristo] capo sopra tutta la chiesa, che è il corpo di lui» [*Ef 1,22s*]. Membra separate e disperse non possono aderire al capo per formare insieme un corpo. Ora Paolo dice: «Come tutte le membra del corpo, benché molte, formano tuttavia un solo corpo; così anche Cristo» [*1Cor 12,12*]. E perciò dice di questo corpo mistico che è «connesso e collegato». «Il capo è Cristo, da cui tutto il corpo è ben connesso e solidamente collegato, per tutte le congiunture delle articolazioni secondo l'attività proporzionata a ciascun membro» [*Ef 4,15s*]. Quindi, se qualche membro si divide e vaga disperso dagli altri, non può rimanere congiunto con lo stesso e unico capo. ...

È dunque la chiesa di Cristo unica e perpetua. Chiunque se ne separa, devia dalla volontà e dal precetto di Cristo nostro Signore, e, abbandonata la via della salvezza, corre alla rovina.

I fondamenti dell'unità della chiesa

Ora colui che la fece unica, la fece u n a, cioè, tale che quanti fossero in **3305** essa, si mantenessero associati con strettissimi vincoli insieme in modo da formare un popolo, un regno, un corpo: «Un solo corpo e un solo spirito ...» [*Ef 4,4*]. ... Necessario fondamento di tanta e così assoluta concordia tra gli uomini è il consenso e l'unione delle menti. ...

[*A tale scopo*] Gesù Cristo istituì nella chiesa un v i v o, a u t e n t i c o e p e r e n n e m a g i s t e r o, che egli stesso rafforzò col suo potere, lo informò dello Spirito di verità e l'autenticò coi miracoli; e volle e comandò che i precetti della sua dottrina fossero ricevuti come suoi.

Quante volte dunque questo magistero dichiara che questo o quel dogma è contenuto nel corpo della dottrina divinamente rivelata, ciascuno lo deve tenere per vero, poiché, se potesse essere falso, ne seguirebbe che Dio stesso sarebbe autore dell'errore dell'uomo, il che ripugna: «O Signore, se vi è errore, siamo stati da te ingannati».[1] ...

*3305 [1] Riccardo di S. Vittore, *De Trinitate*, I, 2 (PL 196, 891D).

3306 Sicut ad unitatem Ecclesiae, quatenus est coetus fidelium, necessario unitas fidei requiritur, ita ad ipsius unitatem, quatenus est divinitus constituta societas, requiritur iure divino unitas regiminis, quae unitatem communionis efficit. ...

3307 Si Petri eiusque successorum plena ac summa potestas est, ea tamen ne putetur sola. Nam qui Petrum Ecclesiae fundamentum posuit, idem elegit «duodecim ... quos et Apostolos nominavit» [*Lc 6,13*]. Quo modo Petri auctoritatem in Romano Pontifice perpetuam manere necesse est, sic episcopi, quod succedunt Apostolis, horum potestatem ordinariam hereditate capiunt, ita ut intimam Ecclesiae constitutionem ordo episcoporum necessario attingat. Quamquam vero neque plenam neque universalem ii neque summam obtinent auctoritatem, non tamen vicarii Romanorum Pontificum putandi, quia potestatem gerunt sibi propriam, verissimeque populorum quos regunt, antistites ordinarii dicuntur. ...

3308 Sed episcoporum ordo tunc rite, ut Christus iussit, colligatus cum Petro putandus, si Petro subsit eique pareat; secus in multitudinem confusam ac perturbatam necessario delabitur. Fidei et communionis unitati rite conservandae, non gerere honoris causa priores partes, non curam agere satis est; sed omnino auctoritate est opus vera eademque summa, cui obtemperet tota communitas. ...

Hinc illae de beato Petro singulares veterum locutiones, quae in summo dignitatis potestatisque gradu locatum luculenter praedicant. Appellant passim «principem coetus discipulorum», «sanctorum Apostolorum principem», «chori illius coryphaeum», «os Apostolorum omnium», «caput illius familiae», «orbis totius praepositum», «inter Apostolos primum», «Ecclesiae columen». ...

3309 Illud vero abhorret a veritate et aperte repugnat constitutioni divinae, iurisdictioni Romanorum Pontificum episcopos subesse *singulos* ius esse, *universos* ius non esse. Haec enim omnis est causa ratioque fundamenti, ut unitatem stabilitatemque *toti* potius aedificio quam *partibus* eius *singulis* tueatur. ...

Hanc vero, de qua dicimus, in ipsum episcoporum collegium potestatem ... agnoscere ac testari nullo tempore Ecclesia destitit [*Allegantur inter alia *641 1445*]. ...

Sane claves regni caelorum uni creditas Petro, item ligandi solvendique potestatem Apostolis una cum Petro collatam sacrae Litterae testantur; at vero summam potestatem *sine Petro* et *contra Petrum* unde Apostoli acceperint, nusquam est testatum. ...

Neque vero potestati geminae eosdem subesse confusionem habet administrationis. Tale quicquam suspicari primum sapientia Dei prohibemur, cuius consilio est temperatio isthaec regiminis constituta. Illud praeterea animadvertendum, tum rerum ordinem mutuasque necessitudines perturbari, si bini magistratus in populo sint eodem gradu, neutro alteri obnoxio. Sed Romani Pontificis potestas summa est, universalis, planeque sui iuris: episcoporum vero certis circumscripta finibus nec plane sui iuris: «Inconveniens est, quod duo aequaliter super eundem gregem constituantur. Sed quod duo, quorum unus alio principalior est, super eandem plebem constituantur, non est

Come per l'unità della chiesa, in quanto è «riunione dei fedeli», si richiede necessariamente l'unità della fede, così per l'unità della medesima, in quanto è una società divinamente costituita, si esige per diritto divino l'unità di governo, la quale produce l'unità della comunione. ... 3306

Sebbene sia somma e piena la potestà di Pietro, non si creda tuttavia che essa sia la sola. Infatti colui che pose Pietro a fondamento della chiesa, «elesse anche dodici ... che nominò apostoli» [*Lc 6,13*]. Come è necessario che l'autorità di Pietro si perpetui nel romano pontefice, così i vescovi, come successori degli apostoli, ne ereditano l'ordinaria potestà, e quindi l'ordine episcopale necessariamente tocca l'intima costituzione della chiesa. Benché essi non abbiano una somma, piena e universale autorità, tuttavia non devono ritenersi come dei semplici «vicari» dei romani pontefici, poiché hanno una potestà propria, e con verità si dicono presuli «ordinari» dei popoli che reggono. ... 3307

Ma l'ordine episcopale allora solamente si deve credere unito a Pietro, come Cristo comanda, se a Pietro è sottomesso e gli obbedisce: altrimenti diventerà necessariamente una moltitudine confusa e disordinata. Per ben conservare l'unità della fede e della comunione non basta un primato di onore, né una sopraintendenza nella chiesa, ma è assolutamente necessaria una vera e somma autorità, a cui tutta la comunità obbedisca. ... 3308

Si spiegano quindi le espressioni usate dagli antichi riguardo al beato Pietro, e che significano tutte apertamente un sommo grado di dignità e di potere. Viene indicato spesso coi titoli di «principe dell'adunanza dei discepoli», «principe dei santi apostoli», «corifeo del loro coro», «bocca di tutti gli apostoli», «capo di quella famiglia», «preposto a tutto il mondo», «primo fra gli apostoli», «baluardo della chiesa». ...

È cosa contraria alla verità e apertamente ripugna alla costituzione divina il dire che i *singoli* vescovi sono soggetti alla giurisdizione dei romani pontefici, e non già tutto il *corpo episcopale*; poiché tutta la ragion d'essere del fondamento sta nel dare a *tutto* l'edificio, piuttosto che a ciascuna delle sue *singole parti*. ... 3309

La chiesa non cessò mai in alcun tempo di riconoscere e di attestare questo potere, di cui parliamo, sopra il corpo episcopale [*Si riportano fra le altre testimonianze *641 1445*]. ...

E per verità al solo Pietro furono consegnate le chiavi del regno celeste, e a lui, unitamente agli apostoli, fu dato, per testimonianza della sacra Scrittura, il potere di legare e di sciogliere; ma non si legge in alcun luogo che gli apostoli ricevessero questo sommo potere *senza Pietro* e *contro Pietro*. ...

Né il sottostare a un doppio potere arreca confusione nel governo. Anzitutto la sapienza di Dio, per disposizione della quale questa forma di governo venne stabilita, ce ne vieta anche il semplice sospetto. E poi si deve osservare che l'ordine e le relazioni vengono turbate solamente, se nel popolo vi sono due magistrati dello stesso grado, e indipendenti l'uno dall'altro. Ma il potere del romano pontefice è supremo, universale e indipendente, mentre quello dei vescovi è ristretto entro certi confini e non è del tutto indipendente. «Non è conveniente che due siano costituiti sopra lo stesso gregge con poteri eguali; ma non ripugna che due, dei quali uno è superiore all'altro, siano costituiti

inconveniens, et secundum hoc super eandem plebem immediate sunt et sacerdos parochialis et episcopus et papa».[1]

3310 Romani autem Pontifices, officii sui memores, maxime omnium conservari volunt, quidquid est in Ecclesia divinitus constitutum: propterea quemadmodum potestatem suam ea, qua par est, cura vigilantiaque tuentur, ita et dedere et dabunt constanter operam, ut sua episcopis auctoritas salva sit. Immo quidquid episcopis tribuitur honoris, quidquid obsequii, id omne sibimet ipsis tributum deputant.

3312: Resp. S. Officii ad quendam episc. Brasil., 5 Aug. 1896

De vino ad Missam adhibendo

3312 *Expos.:* ... Uva his in locis adeo debilis et aquosa est, ut ad tolerabile vinum habendum aliquid sacchari e planta quam vulgo «canna de assugar» appellamus, musto admisceri debeat. ... Cognita Responsione Sanctae Romanae et Universalis Inquisitionis ... 25 Iun. 1891 lata, dubitationes ortae sunt:

Qu.: Utrum sic confectum vinum pro s. Missae sacrificio tuto adhiberi valeat?

Resp. (confirmata a Summo Pontifice, 7 Aug.): Loco sacchari extracti e canna saccharina, vulgo «canna de assugar», addendum potius esse spiritum alcool, dummodo ex genimine vitis extractus fuerit et eius quantitas, addita cum ea quam vinum de quo agitur naturaliter continet, haud excedat proportionem 12 pro centum; huiusmodi vero admixtio fiat, quando fermentatio tumultuosa, ut aiunt, defervescere inceperit.

3313: Resp. S. Officii ad archiep. Tarracon., 5 Aug. 1896

De vino ad Missam adhibendo

3313 *Qu.:* 1. Utrum ... vinis [*exportandis*] praesertim dulcibus, pro eorumdem conservatione, tantum spiritus seu «alcool» ex uva deprompti addi queat, ut ad 17 circiter vel 18 vis alcoolicae gradus increscant, quin cessent exinde esse materia apta pro s. Missae sacrificio?

2. Utrum licitum sit ad s. Missae sacrificium conficiendum uti vino ex musto obtento, quod ante fermentationem vinosam per evaporationem igneam condensatum est?

Resp. (confirmata a Summo Pontifice, 7 Aug.): Ad 1. Dummodo ... spiritus extractus fuerit ex genimine vitis, et quantitas alcoolica adiungenda una

---

*3309 [1] Tommaso d'Aquino, *Super libros IV Sententiarum*, l. IV, dist. 17, q. 3, a. 3 solutio 5 (ad qc. 5) 3 (ed. di Parma 7, 800a / R. Busa, *Opera omnia*, 1, 539).

sullo stesso popolo; così sullo stesso popolo vi sono immediatamente e il parroco e il vescovo e il papa».[1]

I romani pontefici, memori del loro ufficio, vogliono meglio degli altri conservare nella chiesa tutto ciò che fu divinamente istituito; e quindi come tutelano la loro autorità con quella cura e vigilanza che si conviene, così sempre si preoccuparono e si preoccupano perché l'autorità dei vescovi sia mantenuta; anzi reputano fatto a sé tutto l'onore e l'ossequio che si rende ai medesimi. 3310

3312: Risposta del S. Uffizio a un vescovo del Brasile, 5 agosto 1896

Ed.: ASS 29(1896/97) 316s / AnE 4(1896) 385a / CollPF² 2, 340, n. 1949.

Il vino per la messa

Esposizione: ... L'uva in questi luoghi è talmente debole e acquosa che 3312
per avere un vino accettabile si deve mescolare al mosto una certa quantità di zucchero da una pianta chiamata volgarmente «canna de assugar» (= canna da zucchero). ... Venuti a conoscenza della risposta della Santa Romana e Universale Inquisizione ... data il 25 giugno 1891, sono sorti dei dubbi:

Domanda: Il vino così confezionato può essere adoperato con sicurezza per il sacrificio della santa messa?

Risposta (confermata dal papa il 7 agosto): Al posto dello zucchero estratto dalla canna da zucchero, volgarmente detta «canna de assugar», si deve piuttosto aggiungere dell'alcool, purché sia stato estratto dal frutto della vite e la sua quantità, aggiunta a quella che il vino di cui si tratta contiene naturalmente, non deve superare la proporzione del 12 per cento; questa mescolanza poi deve avvenire quando la fermentazione tumultuosa, come si dice, ha iniziato a quietarsi.

3313: Risposta del S. Uffizio all'arcivescovo di Tarragona, 5 agosto 1896

Ed.: ASS 29(1896/97) 318s / AnE 4(1896) 483b-484a / CollPF² 2, 340, n. 1950

Il vino per la messa

Domande: 1. Può ... ai vini [*che debbono essere esportati*] particolarmen- 3313
te se dolci, per la loro conservazione, essere aggiunta una tale quantità di spirito o alcool ricavato dall'uva, da far crescere la forza alcoolica fino a circa 17 o 18 gradi, senza che per questo cessino di essere materia adatta per il sacrificio della santa messa?

2. È lecito, per compiere il sacrificio della santa messa, usare del vino ottenuto da del mosto che prima della fermentazione vinosa è stato condensato mediante una evaporazione con il fuoco?

Risposta (confermata dal papa il 7 agosto): Alla 1. Purché ... lo spirito sia stato estratto dal frutto della vite, e la quantità di alcool che deve essere ag-

cum ea quam vinum de quo agitur naturaliter continet, non excedat proportionem 17 vel 18 pro centum, et admixtio fiat, quando fermentatio tumultuosa, ut aiunt, defervescere inceperit, nihil obstare, quominus idem vinum in Missae sacrificio adhibeatur.

Ad 2. Licere, dummodo decoctio huiusmodi fermentationem alcoolicam haud excludat, ipsaque fermentatio naturaliter obtineri possit et de facto obtineatur.

3315-3319: Ep. *Apostolicae curae*, 13 Sept. 1896

Nella chiesa anglicana era in vigore nell'ordinazione della gerarchia l'*Ordinale* di Edoardo VI, introdotto per la prima volta nel 1550-1552, abolito al tempo di Maria la Cattolica e ripristinato definitivamente dal 1559. A motivo delle asserzioni sull'eucaristia, soprattutto quanto al carattere sacrificale della messa, da Roma le ordinazioni anglicane non furono riconosciute già dai primi tempi: cf. Giulio III, Lettera al card. Pole, 8 marzo 1554; Paolo IV, Lettere del 20 genn. e 30 ott. 1555. Il S. Uffizio esaminò il problema negli anni 1685, 1704 e 1875. Furono proibiti libri che difendevano la validità delle ordinazioni anglicane: cf. Benedetto XIII, Decreto del 25 giugno 1728 [BullTau 22, 665] contro due opere di un anonimo, cioè di Pierre-François Le Courayer, pubblicate nel 1723 e

De ordinationibus Anglicanis

3315 In ritu cuiuslibet sacramenti conficiendi et administrandi iure discernunt inter partem ceremonialem et partem essentialem, quae materia et forma appellari consuevit. Omnesque norunt, sacramenta novae Legis utpote signa sensibilia atque gratiae invisibilis efficientia, debere gratiam et significare quam efficiunt, et efficere quam significant [*cf.* *1310 1606*]. Quae significatio, etsi in toto ritu essentiali, in materia scilicet et forma, haberi debet, praecipue tamen ad formam pertinet; cum materia sit pars per se non determinata, quae per illam determinatur. Idque in sacramento ordinis manifestius apparet, cuius conferendi materia, quatenus hoc loco se dat considerandam, est manuum impositio; quae quidem nihil definitum per se significat, et aeque ad quosdam ordines, aeque ad confirmationem usurpatur.

3316 Iamvero verba, quae ad proximam usque aetatem habentur passim ab Anglicanis tamquam forma propria ordinationis presbyteralis, videlicet «Accipe Spiritum Sanctum», minime sane significant definite ordinem sacerdotii vel eius gratiam, et potestatem, quae praecipue est potestas «consecrandi et offerendi verum corpus et sanguinem Domini» [**1771*], eo sacrificio, quod non est «nuda commemoratio sacrificii in cruce peracti» [**1753*]. Forma huiusmodi aucta quidem est postea iis verbis: ad officium et opus presbyteri; sed hoc potius convincit, Anglicanos vidisse ipsos, primam eam formam fuisse mancam neque idoneam rei. Eadem vero adiectio, si forte quidem legitimam significationem apponere formae posset, serius est inducta, elapso iam saeculo post receptum *Ordinale Eduardianum*: cum propterea, hierarchia exstincta, potestas ordinandi iam nulla esset. ...

giunta, assieme a quella che il vino di cui si tratta contiene naturalmente, non ecceda la proporzione del 17 o 18 per cento, e la mescolanza avvenga quando la fermentazione tumultuosa, come si dice, ha iniziato a quietarsi, non c'è nessun impedimento a che il medesimo vino sia usato nel sacrificio della messa.

Alla 2. È lecito, purché una simile bollitura non escluda la fermentazione alcoolica, e la stessa fermentazione possa essere naturalmente ottenuta, e di fatto sia ottenuta.

3315-3319: Lettera *Apostolicae curae*, 13 sett. 1896

1726 a «Bruxelles» [in realtà a Nancy]. Sacerdoti anglicani che si convertivano alla chiesa cattolica ricevevano di nuovo gli ordini, e non sotto condizione. Alla fine del sec. XIX Lord Halifax, Abbé Portal, Gasparri e Duchesne si schierarono per una possibile validità delle ordinazioni anglicane. Leone XIII, dopo l'esame da parte di una commissione papale, prese una risoluzione sul problema con questa lettera. Cf. anche la sua lettera *Religioni apud Anglos* all'arcivescovo di Parigi, 5 nov. 1896 (ASS 29[1896/97] 664s / *Acta*, Roma 16, 305s).
Ed.: ASS 29(1896/97) 198-202 / Leone XIII, *Acta*, Roma 16, 267-273 / Bruges 6, 204-208

Le ordinazioni anglicane

Nel rito di conferimento e di amministrazione di qualsiasi sacramento, si distingue giustamente fra la parte cerimoniale e quella essenziale, che si è stati soliti chiamare materia e forma. Tutti sanno che i sacramenti della nuova Legge, in quanto segni sensibili ed efficaci della grazia invisibile, debbono sia significare la grazia che producono, sia produrre quella che significano [*cf.* **1310 1606*]. Questa significazione, anche se deve essere contenuta in tutto il rito essenziale, nella materia cioè e nella forma, spetta tuttavia particolarmente alla forma; dato che di per sé la materia è parte non determinata, che per mezzo di quella viene determinata. E questo più apertamente appare nel sacramento dell'ordine, la materia del cui conferimento, quale in questo luogo si manifesta, è l'imposizione delle mani; la quale poi di per sé non significa nulla di definito, e viene usata ugualmente per questi ordini e anche per la confermazione. 3315

Ora poi le parole che fino a questi ultimi tempi vengono usate ovunque dagli anglicani come forma propria dell'ordinazione presbiterale, e cioè «Ricevi lo Spirito Santo», non significano affatto in modo preciso l'ordine del sacerdozio o la sua grazia e potestà, che in particolare è la potestà «di consacrare e di offrire il vero corpo e sangue del Signore» [**1771*], in quel sacrificio che non è «una pura commemorazione del sacrificio compiuto sulla croce» [**1753*]. Tale forma poi è stata arricchita più tardi con le parole: per la funzione e il compito di presbitero; ma questo dimostra piuttosto che gli anglicani hanno visto loro stessi che quella prima forma era imperfetta e non idonea alla cosa. La stessa aggiunta però, se anche fosse in grado di apportare alla forma il legittimo significato, è stata introdotta troppo tardi, essendo ormai trascorso un secolo dalla ricezione dell'*Ordinale* di Edoardo: quando per questo, essendosi estinta la gerarchia, la potestà di ordinazione era ormai nulla. ... 3316

3317 De consecratione episcopali similiter est. Nam formulae «Accipe Spiritum Sanctum» non modo serius annexa sunt verba «ad officium et opus episcopi», sed etiam de iisdem, ut mox dicemus, iudicandum aliter est quam in ritu catholico. Neque rei proficit quidquam advocasse praefationis precem *Omnipotens Deus*: cum ea pariter deminuta sit verbis, quae summum sacerdotium declarent.

Sane nihil huc attinet explorare, utrum episcopatus complementum sit sacerdotii, an ordo ab illo distinctus: aut collatus, ut aiunt, *per saltum*, scilicet homini non sacerdoti, utrum effectum habeat necne. At ipse procul dubio, ex institutione Christi, ad sacramentum ordinis verissime pertinet, atque est praecellenti gradu sacerdotium; quod nimirum et voce sanctorum Patrum et rituali nostra consuetudine *summum sacerdotium, sacri ministerii summa* nuncupatur.

Inde fit ut, quoniam sacramentum ordinis verumque Christi sacerdotium a ritu Anglicano penitus extrusum est, atque adeo in consecratione episcopali eiusdem ritus nullo modo sacerdotium confertur, nullo item modo episcopatus vere ac iure possit conferri: eoque id magis, quia in primis episcopatus muniis illud scilicet est, ministros ordinandi in sanctam Eucharistiam et sacrificium.

3317a Ad rectam vero plenamque Ordinalis anglicani aestimationem, praeter ista per aliquas eius partes notata, nihil profecto tam valet quam si probe aestimetur quibus adiunctis rerum conditum sit et publice constitutum. Longum est singula persequi, neque est necessarium: eius namque aetatis memoria satis diserte loquitur, cuius animi essent in Ecclesiam catholicam auctores Ordinalis, quos adsciverint fautores ab heterodoxis sectis, quo demum consilia sua referrent.

Nimis enimvero scientes quae necessitudo inter fidem et cultum, inter legem credendi et legem supplicandi intercedat, liturgiae ordinem, specie quidem redintegrandae eius formae primaevae, ad errores Novatorum multis modis deformarunt. Quamobrem toto Ordinali non modo nulla est aperta mentio sacrificii, consecrationis, sacerdotii potestatisque consecrandi et sacrificium offerendi; sed immo omnia huiusmodi rerum vestigia, quae superessent in precationibus ritus catholici non plane reiectis, sublata et deleta sunt de industria, quod supra attigimus.

3317b Ita per se apparet nativa Ordinalis indoles ac spiritus, uti loquuntur. Hinc vero ab origine ducto vitio, si valere ad usum ordinationum minime potuit, nequaquam decursu aetatum, cum tale ipsum permanserit, futurum fuit ut valeret. Atque ii egerunt frustra qui inde a temporibus Caroli I conati sunt admittere aliquid sacrificii et sacerdotii, nonnulla dein ad Ordinale facta accessione,[1] frustraque similiter contendit pars ea Anglicanorum non ita magna, recentiore tempore coalita, quae arbitratur posse idem Ordinale ad sanam rectamque sententiam intelligi et deduci.

*3317b [1] Negli anni 1661-1662 furono introdotti nel rito alcuni adattamenti: furono aggiunte le parole citate più sotto: «per il ministero e il compito di presbitero» o «di vescovo».

Le cose stanno nello stesso modo per quanto riguarda la consacrazione episcopale. Infatti, alla formula «Ricevi lo Spirito Santo», non solo sono state aggiunte troppo tardi le parole «per la funzione e il compito di vescovo», ma anche riguardo alle medesime, come subito diremo, si deve giudicare altrimenti che nel rito cattolico. E non migliora la situazione chi ricorre alla preghiera del prefazio *Onnipotente Dio*: dal momento che è ugualmente privata delle parole che dichiarano il sommo sacerdozio. 3317

Veramente non giova a nulla a questo proposito, esaminare se l'episcopato sia un completamento del sacredozio, o un ordine distinto da quello; o se conferito, come si dice, *per salto*, vale a dire a un uomo che non sia sacerdote, abbia effetto oppure no. Ma la stessa ⟨funzione episcopale⟩ senza dubbio appartiene con assoluta verità al sacramento dell'ordine, secondo l'istituzione di Cristo, ed è sacerdozio di grado supremo; questo appunto è dichiarato dalla voce dei santi padri e dalla nostra rituale consuetudine *sommo sacerdozio, pienezza del sacro ministero*.

Di qui deriva che, poiché il sacramento dell'ordine e il vero sacerdozio di Cristo è stato totalmente soppresso dal rito anglicano, e dal momento che nella consacrazione episcopale del medesimo rito in nessun modo è conferito il sacerdozio, parimenti in nessun modo può essere conferito secondo verità e a buon diritto l'episcopato; e ciò tanto più perché tra i primi doveri dell'episcopato c'è appunto quello di ordinare i ministri per la santa eucaristia e il sacrificio.

Invero, per la retta e piena valutazione dell'*Ordinale* anglicano, oltre a ciò che è stato segnalato in alcune sue parti, nulla sicuramente vale tanto quanto il considerare attentamente in quali condizioni è stato composto e pubblicamente costituito. È lungo enumerare le singole cose, e non è necessario: la storia infatti di quel tempo dice abbastanza chiaramente, quali fossero i sentimenti nei confronti della chiesa cattolica degli autori dell'*Ordinale*, quali fautori abbiano accolto dalle sette eterodosse, dove infine dirigessero i loro progetti. 3317a

Ben sapendo infatti quale vincolo esista fra la fede e il culto, fra la legge del credere e la legge del pregare, con il pretesto di reintegrare la sua forma primitiva, hanno alterato in molti modi l'ordinamento della liturgia secondo gli errori dei novatori. Per questo, in tutto l'*Ordinale*, non solo non c'è nessuna chiara menzione del sacrificio, della consacrazione e della potestà del sacerdote di consacrare e di offrire il sacrificio; ma anzi, cosa di cui sopra ci siamo occupati, sono state deliberatamente eliminate e distrutte tutte le tracce di queste cose che fossero rimaste nelle preghiere non completamente rifiutate del rito cattolico.

Così si manifesta da sé il carattere nativo e lo spirito, come si dece, dell'*Ordinale*. Di qui poi, avendo portato con sé l'errore fin dall'inizio, se non ha potuto avere in nessun modo validità nella pratica delle ordinazioni, neppure in futuro, con il passare del tempo, essendo rimasto il medesimo, potrà avere valore. E hanno agito inutilmente quelli che, fin dai tempi di Carlo I, hanno cercato di introdurre qualcosa del sacrificio e del sacerdozio, avendo fatto qualche aggiunta all'*Ordinale*,[1] e ugualmente si da da fare inutilmente quella parte non certo molto grande di anglicani costituitasi in tempi recenti, che ritiene che lo stesso *Ordinale* possa essere compreso e ricondotto ad un significato sano e retto. 3317b

Vana, inquimus, fuere et sunt huiusmodi conata: idque hac etiam de causa, quod, si qua quidem verba, in Ordinali anglicano ut nunc est, porrigant se in ambiguum, ea tamen sumere sensum eumdem nequeunt quem habent in ritu catholico. Nam semel novato ritu, ut vidimus, quo nempe negetur vel adulteretur sacramentum Ordinis, et a quo quaevis notio repudiata sit consecrationis et sacrificii, iam minime constat «Accipe Spiritum Sanctum», qui Spiritus, cum gratia nimirum sacramenti, in animam infunditur: minimeque constant verba illa «ad officium et opus presbyteri» vel «episcopi» ac similia, quae restant nomina sine re quam instituit Christus. ...

3318 Cum hoc igitur intimo formae defectu coniunctus est defectus intentionis, quam aeque necessario postulat, ut sit sacramentum. De mente vel intentione, utpote quae per se quiddam est interius, Ecclesia non iudicat: at quatenus extra proditur, iudicare de ea debet. Iamvero cum quis ad sacramentum conficiendum et conferendum materiam formamque debitam serio ac rite adhibuit, eo ipso censetur id nimirum facere intendisse quod facit Ecclesia. Quo sane principio innititur doctrina quae tenet, esse vere sacramentum vel illud quod ministerio hominis haeretici aut non baptizati, dummodo ritu catholico, conferatur.

Contra, si ritus immutetur, eo manifesto consilio, ut alius inducatur ab Ecclesia non receptus, utque id repellatur quod facit Ecclesia et quod ex institutione Christi ad naturam attinet sacramenti, tunc palam est, non solum necessariam sacramento intentionem deesse, sed intentionem immo haberi sacramento adversam et repugnantem.

3319 ... [*Consultores S. Officii*] ad unum consensere, propositam causam iam pridem ab Apostolica Sede plene fuisse et cognitam et iudicatam. ... [*Verum optimum duximus*] eamdem rem auctoritate Nostra rursus declarari ... .

Itaque ... [*Pontificum praedecessorum decreta*] confirmantes ac veluti renovantes, auctoritate Nostra, motu proprio, certa scientia pronuntiamus et declaramus, ordinationes ritu Anglicano actas irritas prorsus fuisse et esse omninoque nullas.

3320-3321: Ep. encycl. *Fidentem piumque*, 20 Sept. 1896

De B.V. Maria mediatrice gratiarum

3320 Certissime quidem perfecti Conciliatoris nomen et partes alii nulli conveniunt quam Christo, quippe qui unus, homo idem et Deus, humanum genus summo Patri in gratiam restituerit: «Unus mediator Dei et hominum, homo Christus Iesus ...» [*1Tm 2,5s*]. At vero si «nihil prohibet», ut docet Angelicus, «aliquos alios secundum quid dici mediatores inter Deum et homines, prout scilicet cooperantur ad unionem hominis cum Deo dispositive et ministerialiter»,[1] cuiusmodi sunt Angeli Sanctique caelites, prophetae et utriusque

*3320 [1] Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae*, III, q. 26, a. 1 (Editio Leonina 11, 285b).

Inutili, noi diciamo, sono stati e sono questi tentativi: e ciò anche per questo motivo, perché, se alcune parole nell'*Ordinale* anglicano, come ora si trova, si presentano in modo ambiguo, queste tuttavia non possono assumere il medesimo senso che hanno nel rito cattolico. Infatti, come abbiamo visto, una volta cambiato il rito con cui veramente si è negato o corrotto il sacramento dell'ordine, e dal quale è stato ripudiato qualsiasi concetto di consacrazione e di sacrificio, non ha più nessuna consistenza il «Ricevi lo Spirito Santo», Spirito che è senza dubbio nell'anima con la grazia del sacramento; e non hanno alcuna consistenza le parole «per la funzione e il compito di presbitero» o «di vescovo», e quelle simili, che restano nomi senza la realtà che Cristo ha istituito. ...

Con questo intimo vizio di forma, dunque, è congiunto un vizio dell'intenzione che, in modo ugualmente necessario, ⟨l'ordinazione⟩ richiede per **3318**
essere sacramento. Riguardo al proposito o all'intenzione, essendo di per sé qualcosa di interiore, la chiesa non giudica; ma dal momento che si manifesta all'esterno, deve giudicarla. Ora poi, quando qualcuno per compiere e conferire un sacramento, ha adoperato seriamente e giustamente la materia e la forma dovute, proprio per questo si ritiene che egli abbia inteso certamente fare ciò che fa la chiesa. Su questo principio si fonda la dottrina che tiene per fermo che è veramente un sacramento anche quello che è compiuto mediante il ministero di un uomo eretico o non battezzato, purché con il rito cattolico.

Al contrario, se il rito viene cambiato per introdurne un altro non approvato dalla chiesa, e per respingere ciò che fa la chiesa e che appartiene alla natura del sacramento secondo l'intenzione di Cristo, allora è chiaro che manca non solo l'intenzione necessaria al sacramento, ma che c'è anzi una intenzione contraria e opposta al sacramento.

... [*I consultori del Sant'Uffizio*] concordemente hanno convenuto che la **3319**
causa proposta già da tempo è stata conosciuta e giudicata dalla sede apostolica. ... [*Noi abbiamo in verità considerato come cosa migliore*] che tutto questo sia di nuovo dichiarato in virtù della nostra autorità ...

Pertanto ... [*i decreti dei precedenti pontefici*] confermando e quasi rinnovando, in forza della Nostra autorità, di nostra iniziativa, per sicura conoscenza, Noi proclamiamo e dichiariamo che le ordinazioni compiute con il rito anglicano sono state del tutto invalide e sono assolutamente nulle.

3320-3321: Enciclica *Fidentem piumque*, 20 sett. 1896

Ed.: ASS 29(1896/97) 206 / Leone XIII, *Acta*, Roma 16, 282s / Bruges 6, 213s

Maria mediatrice di grazie

Sono tutti d'accordo nell'ammettere che il nome e la funzione di perfetto **3320**
Mediatore non convengono che a Cristo: perché Egli solo, Dio e Uomo insieme, riconciliò il genere umano col suo sommo Padre: «Uno il Mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo ...» (*1Tm 2,5s*). Ma se «nulla vieta», come insegna l'Angelico, «che qualche altro si chiami, sotto certi aspetti, mediatore tra Dio e gli uomini, in quanto dispositivamente e ministerialmente coopera all'unione dell'uomo con Dio»,[1] come sono gli angeli e i santi, i profeti e i

Testamenti sacerdotes, profecto eiusdem gloriae decus Virgini excelsae cumulatius convenit.

3321 Nemo etenim unus cogitari quidem potest, qui reconciliandis Deo hominibus parem atque illa operam vel umquam contulerit vel aliquando sit collaturus. Nempe ipsa ad homines in sempiternum ruentes exitium Servatorem adduxit, iam tum scilicet cum pacifici sacramenti nuntium ab Angelo in terras allatum admirabili assensu «loco totius humanae naturae»[1] excepit; ipsa est, «de qua natus est Iesus» [*Mt 1,16*], vera scilicet eius mater, ob eamque causam digna et peraccepta ad Mediatorem mediatrix.

3323: Resp. S. Officii, 17 Mart. 1897

De fecundatione artificiali

3323 *Qu.:* An adhiberi possit artificialis mulieris fecundatio?
Resp. (confirmata a Summo Pontifice, 26 Mart.): Non licere.

3325-3331: Ep. encycl. *Divinum illud munus*, 9 Maii 1897

De Trinitate

3325 Periculum [*errandi de Trinitate*] ... ex eo fit, ne in fide aut in cultu vel divinae inter se Personae confundantur vel unica in ipsis natura separetur; ... Quare Innocentius XII, decessor Noster, sollemnia quaedam honori Patris propria postulantibus omnino negavit. Quod si singula Incarnati Verbi mysteria certis diebus festis celebrantur, non tamen proprio ullo festo celebratur Verbum secundum divinam tantum naturam: atque ipsa etiam Pentecostes sollemnia non ideo inducta antiquitus sunt, ut Spiritus Sanctus per se simpliciter honoraretur, sed ut eiusdem recoleretur adventus sive externa missio. Quae quidem omnia sapienti consilio sancita sunt, ne quis forte a distinguendis Personis ad divinam essentiam distinguendam prolaberetur. Quin etiam Ecclesia, ut in fidei integritate filios contineret, sanctissimae Trinitatis festum instituit, quod Iohannes XXII [*a. 1331*] deinde iussit ubique agendum. ... Multaque rem confirmant. Cultus enim, qui sanctis Caelitibus atque Angelis, qui Virgini Deiparae, qui Christo tribuitur, is demum in Trinitatem ipsam redundat et desinit. ...

3326 Aptissimeque Ecclesia ea divinitatis opera, in quibus potentia excellit, tribuere Patri, ea, in quibus excellit sapientia, tribuere Filio, ea, in quibus excellit amor, Spiritui Sancto tribuere consuevit. Non quod perfectiones cunctae atque opera extrinsecus edita Personis divinis communia non sint; sunt enim

*3321 [1] Ib , III, q. 30, a. 1 (ib. 11, 315b).

sacerdoti dell'antica e della nuova alleanza, senz'alcun dubbio tale titolo di gloria conviene, in misura ancora maggiore, alla Vergine eccelsa.

È infatti impossibile immaginare un'altra creatura che abbia compiuto o sia per compiere un'opera simile alla sua nella riconciliazione degli uomini con Dio. Fu ella che agli uomini, volti all'eterna rovina, generò il Salvatore; quando all'annunzio del mistero di pace, portato dall'angelo sulla terra, diede il suo ammirabile assenso, «in nome di tutto il genere umano».[1] Ella è colei «da cui nacque Gesù» [*Mt 1,16*]: sua vera Madre, e perciò degna e graditissima mediatrice presso il Mediatore. 3321

3323: Risposta del S. Uffizio, 17 marzo 1897

Cf. il discorso di Pio XII al IV Congresso internazionale dei medici cattolici del 29 sett. 1949 (*3873a). – *Ed.*: ASS 29(1896/97) 704 / CollPF² 2, 354, n. 1964.

Fecondazione artificiale

Domanda: Si può ricorrere alla fecondazione artificiale della donna? 3323
Risposta (confermata dal papa il 26 marzo): Non è lecito.

3325-3331: Enciclica *Divinum illud munus*, 9 maggio 1897

Ed.: ASS 29(1896/97) 646-653 / Leone XIII, *Acta*, Roma 17, 128-140.

La Trinità

Il pericolo [*di errare circa la Trinità*] ... sta in ciò: che nella fede e nella pietà o si confondano le divine Persone o si moltiplichi l'unica natura; ... Perciò il Nostro predecessore Innocenzo XII respinse le istanze di coloro che domandavano una festa propria in onore del Padre, e se vi sono dei giorni consacrati ai vari misteri compiuti dal Verbo incarnato, non c'è però una festa speciale per il Verbo solamente in quanto Persona divina; e la stessa antichissima solennità di Pentecoste non riguarda lo Spirito Santo, come spirato dal Padre e dal Figlio, ma piuttosto ricorda il suo avvento o esterna missione. E tutto ciò fu sapientemente ordinato per non dare l'occasione di moltiplicare la divina essenza col distinguere le Persone. Anzi la chiesa, per mantenere nei suoi figli la purezza della fede, volle istituita la festa della Trinità, resa poi universale dal pontefice Giovanni XXII [*a. 1331*]. ... Molte testimonianze confermano questo. S'aggiunga a ciò come il culto tributato ai santi, agli angeli, alla vergine Madre di Dio, a Cristo, ridonda tutto e s'incentra nella Trinità. ... 3325

Molto opportunamente la chiesa è stata solita attribuire al Padre le opere della potenza, al Figlio quelle della sapienza, allo Spirito Santo quelle dell'amore. Non già perché non siano comuni alle divine Persone tutte le perfezioni e tutte le opere esterne; infatti «sono indivise le opere della Trinità come ne è 3326

«indivisa opera Trinitatis, sicut et indivisa est Trinitatis essentia»,[1] quia, uti tres Personae divinae «inseparabiles sunt, ita inseparabiliter operantur»:[2] verum quod ex comparatione quadam et propemodum affinitate, quae inter opera ipsa et Personarum proprietates intercedit, ea alteri potius quam alteris addicuntur sive, ut aiunt, appropriantur: «Sicut similitudine vestigii vel imaginis in creaturis inventa, utimur ad manifestationem divinarum Personarum, ita et essentialibus attributis; et haec manifestatio Personarum per essentialia attributa appropriatio dicitur».[3]

Hoc modo Pater, qui est «principium totius Deitatis»,[4] idem causa est effectrix universitatis rerum et Incarnationis Verbi et sanctificationis animorum, *ex ipso sunt omnia*: ex ipso, propter Patrem. Filius autem, Verbum Imago Dei, idem est causa exemplaris, unde res omnes formam et pulchritudinem, ordinem et concentum imitantur; qui exstitit nobis via, veritas, vita, hominis cum Deo reconciliator, *per ipsum sunt omnia*: per ipsum, propter Filium. Spiritus vero Sanctus idem est omnium rerum causa ultima, eo quia sicut in fine suo voluntas lateque omnia conquiescunt, non aliter ille, qui divina bonitas est ac Patris ipsa Filiique inter se caritas, arcana ea opera de salute hominum ... complet et perficit, *in ipso sunt omnia*: in ipso, propter Spiritum Sanctum.

De Spiritus Sancti habitudine ad Verbum Incarnatum

3327 Sane in operibus Dei externis illud eximie praestat Incarnati Verbi mysterium, in quo divinarum perfectionum sic enitet lux ut quidquam supra ne cogitari quidem possit ... Hoc igitur tantum opus, etsi totius Trinitatis fuit, attamen Spiritui Sancto tamquam proprium adscribitur: ita ut de Virgine sic Evangelia commemorent: «Inventa est in utero habens de Spiritu Sancto», et «Quod in ea natum est, de Spiritu Sancto est» [*Mt 1,18.20*]. ...

Divini autem Spiritus opera non solum conceptio Christi effecta est, sed eius quoque sanctificatio animae, quae *unctio* in sacris libris nominatur [*Act 10,38*]: atque adeo omnis actio «praesente spiritu peragebatur»[1] praecipueque sacrificium eius sui: «Per Spiritum Sanctum semetipsum obtulit immaculatum Deo» [*Hb 9,14*].

Ista qui perpenderit, nihil erit ei mirum, quod charismata omnia almi Spiritus in animam Christi affluxerint. ... Itaque Spiritus Sancti et praesentia conspicua super Christum et virtute intima in anima eius duplex eiusdem Spiritus praesignificatur missio, ea nimirum, quae in Ecclesia manifesto patet, et ea, quae in animis iustorum secreto illapsu exercetur.

*3326 [1] Cf. Agostino, *De Trinitate*, 1, 4, nn. 7 e 5, n. 8 (W.J. Mountain - Fr. Glorie: CpChL 50 [1968] 35s / PL 42, 824).
[2] Ib., I, 4, n. 7 (CpChL 50, 36_{23s} / PL 42, 824C).
[3] Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae*, I, q. 39, a. 7 (Editio Leonina 4, 407ab).

indivisa l'essenza»,[1] poiché, come le tre divine Persone «sono inseparabili, così anche operano insieme»,[2] ma per una certa relazione e quasi affinità che passa fra le opere esterne e il carattere proprio di ciascuna Persona, più all'una che alle altre si attribuiscono o, come dicono, si appropriano: «Come noi – sono parole dell'Angelico – ci serviamo della similitudine di segno o immagini trovata nelle creature per l'illustrazione delle divine Persone, così anche ⟨ci serviamo⟩ degli attributi essenziali; e questa illustrazione delle Persone per mezzo degli attributi essenziali si dice appropriazione».[3]

In tal modo il Padre, che è «il principio della Trinità»,[4] è anche causa efficiente di tutte le cose, dell'incarnazione del Verbo, della santificazione delle anime, *da lui sono tutte le cose*: da lui, a causa del Padre. Il Figlio poi, Verbo e Immagine di Dio, è causa esemplare per cui tutte le cose hanno forma e bellezza, ordine e armonia, egli, come via, verità e vita, ha riconciliato l'uomo con Dio, *per lui sono tutte le cose*: per lui, a causa del Figlio. E lo Spirito Santo è di tutto la causa finale, perché come nel suo fine la volontà e ogni cosa trova quiete, così egli, che è la bontà e l'amore del Padre e del Figlio, dà impulso forte e soave e quasi l'ultima mano all'altissimo lavoro dell'eterna nostra predestinazione, *in lui sono tutte le cose*: in lui, a causa dello Spirito Santo.

Lo Spirito Santo in relazione al Verbo incarnato

L'incarnazione del Verbo è l'opera più grande che Dio abbia mai com- **3327**
piuto fuori di sé, alla quale concorsero tutti i divini attributi, in modo tale che non è possibile anche solo immaginarne una maggiore ... Ora un sì grande prodigio, benché compiuto da tutta la Trinità, tuttavia si ascrive come proprio dello Spirito Santo, onde dice il Vangelo che la concezione di Cristo nel grembo della Vergine fu opera dello Spirito Santo: «Si trovò incinta per opera dello Spirito Santo», e «Quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo» [*Mt 1,18.20*]. ...

Né solo il concepimento di Cristo, ma anche la santificazione dell'anima sua, o *unzione*, com'è detta nei libri santi [*At 10,38*), fu compiuta dallo Spirito Santo; e pure ogni azione «era compiuta con la presenza dello Spirito»[1] e in modo particolare il suo sacrificio di sé: «Per mezzo dello Spirito Santo offrì se stesso immacolato ⟨in sacrificio⟩ a Dio» [*Eb 9,14*].

Dopo ciò qual maraviglia che tutti i carismi dello Spirito Santo inondassero l'anima di Cristo? ... Dunque l'apparizione sensibile dello Spirito Santo su Cristo e la sua azione invisibile nell'anima di lui figurano la duplice missione dello Spirito Santo, visibile nella chiesa e invisibile nell'anima dei giusti.

[4] Agostino, *De Trinitate*, IV, 20, n 29 (CpChL 50, 200_{122} / PL 42, 908D).
*3327 [1] Basilio Magno, *De Spiritu Sancto*, 16, § 39 (SouChr 17 [Parigi 1947] 181 / PG 32, 139C [lat]; 140C [gr])

De Spiritu Sancto ut anima Ecclesiae

3328 Ecclesia, quae iam concepta, ex latere ipso secundi Adami velut in cruce dormientis orta erat, sese in lucem hominum insigni modo primitus dedit die celeberrima Pentecostes. Ipsaque die beneficia sua Spiritus Sanctus in mystico Christi Corpore prodere coepit. ...

Ita plane eveniebat illud extremum Christi ad Apostolos suos promissum de Spiritu Sancto mittendo, qui doctrinae, ipso afflante, traditae completurus ipse esset et quodammodo obsignaturus depositum: «... cum autem venerit ille Spiritus veritatis, docebit vos omnem veritatem» [*Io 16,12s*]. ... quam quidem veritatem impertit ac largitur Ecclesiae, auxilio praesentissimo providens, ut ipsa ne ulli unquam errori obnoxia sit, utque divinae doctrinae germina alere copiosius in dies possit et frugifera praestare ad populorum salutem. Et quoniam populorum salus, ad quam nata est Ecclesia, postulat, ut haec munus idem in perpetuitatem temporum persequatur, perennis idcirco vita atque virtus a Spiritu Sancto suppetit, quae Ecclesiam conservat augetque [*citatur Io 14,16s*]. Ab ipso namque episcopi constituuntur, quorum ministerio non modo filii generantur, sed etiam patres, sacerdotes videlicet, ad eam regendam enutriendamque ... . Utrique autem, episcopi et sacerdotes, insigni Spiritus munere id habent, ut peccata pro potestate deleant [*citatur Io 20,22s*].

Porro Ecclesiam opus esse plane divinum, alio nullo argumento praeclarius constat quam charismatum, quibus undique illa ornatur splendore et gloria, auctore nimirum et datore Spiritu Sancto. Atque hoc affirmare sufficiat, quod cum Christus Caput sit Ecclesiae, Spiritus Sanctus sit eius Anima: «Quod est in corpore nostro anima, id est Spiritus Sanctus in Corpore Christi quod est Ecclesia».[1]

De Spiritus Sancti inhabitatione in iustis

3329 Certum quidem est, in ipsis etiam hominibus iustis qui ante Christum fuerunt, insedisse per gratiam Spiritum Sanctum, quemadmodum de prophetis, de Zacharia, de Ioanne Baptista, de Simeone et Anna scriptum accepimus; quippe in Pentecoste non ita se Spiritus Sanctus tribuit, «ut tunc primum esse Sanctorum inhabitator inciperet, sed ut copiosius inundaret, cumulans sua dona, non inchoans, nec ideo novus opere, quia ditior largitate».[1] Verum, si et illi in filiis Dei numerabantur, condicione tamen perinde erant ac servi, quia etiam filius «nihil differt a servo», quousque est «sub tutoribus et actoribus» [*Gal 4,1s*]: ac, praeterquam quod iustitia in illis non erat nisi ex Christi meritis adventuri, communicatio Spiritus Sancti post Christum facta multo est copiosior, propemodum ut arram pretio vincit res pacta atque ut imagini longe praestat veritas. ...

3330 Regenerationis et renovationis initia sunt homini per baptisma; in quo sacramento ... illabitur primum Spiritus Sanctus eamque [*animam*] similem sibi facit. «Quod natum est ex Spiritu, spiritus est» [*Io 3,6*]. Uberiusque per sacram confirmationem ad constantiam et robur christianae vitae sese dono dat idem Spiritus ... . Ipse non modo affert nobis divina munera, sed eorumdem

Lo Spirito Santo come anima della chiesa

La chiesa concepita e uscita già dal costato del secondo Adamo come addormentato sulla croce, apparve al mondo la prima volta in modo solenne il giorno della pentecoste. E in quel dì medesimo si iniziava l'azione del divino Paraclito nel mistico corpo di Cristo. ... 3328

Così si avverava la promessa data da Cristo poco prima di salire al cielo, di mandare cioè di lassù lo Spirito Santo, che negli apostoli avrebbe compiuto e quasi suggellato il deposito della rivelazione: «... lo Spirito di verità, che vi manderò io, vi insegnerà tutta la verità» [*Gv 16,12s*]. ... verità, che poi a vantaggio nostro comunica alla chiesa, assistendola perché non erri mai, e fecondando i germi rivelati, finché, secondo l'opportunità dei tempi, giungano a maturazione. E poiché la chiesa, che è mezzo di salvezza, deve durare sino al tramonto dei secoli, è appunto questo divino Spirito che ne alimenta e accresce la vita [*si cita Gv 14,16s*]. Da lui infatti sono collocati i vescovi, che generano non solo i figli, ma anche i padri, cioè i sacerdoti, a guidarla e nutrirla ... Gli uni e gli altri poi, vescovi e sacerdoti, per singolare dono dello Spirito Santo hanno la potestà di rimettere i peccati [*si cita Gv 20,22s*].

Che poi la chiesa sia opera davvero divina appare in tutto il suo splendore nella gloria dei carismi, dei quali si circonda; ma questo serto ella riceve dallo Spirito Santo. Per ultimo basti sapere che se Cristo è il capo della chiesa, lo Spirito Santo ne è come l'anima: «Ciò che è l'anima nel nostro corpo, lo è lo Spirito Santo nel corpo di Cristo, che è la chiesa».[1]

L'inabitazione dello Spirito Santo nei giusti

È verissimo che anche nei giusti dell'antica alleanza abitò lo Spirito Santo, come sappiamo dei profeti, di Zaccaria, di Giovanni il Battista, di Simeone e di Anna, giacché non fu nella pentecoste che lo Spirito Santo «incominciò ad abitare nei santi la prima volta, ma in quel dì accrebbe i suoi doni, mostrandosi più ricco, più effuso».[1] Erano sì figli di Dio anch'essi, ma rimanevano ancora nella condizione di servi, perché anche il figlio «non differisce dal servo», finché «è sotto tutela» [*Gal 4,1s*]; e poi mentre quelli furono giustificati in previsione dei meriti di Cristo, dopo la sua venuta molto più abbondante è stata la diffusione dello Spirito Santo nelle anime, come avviene che la cosa pattuita vince in prezzo la caparra e la verità supera di gran lunga la figura. ... 3329

La rigenerazione o rinnovazione, per ciascuno, s'inizia nel battesimo; in 3330
quel sacramento ... fluisce per la prima volta lo Spirito Santo e la [*l'anima*] rende simile a sé. «Ciò che è nato dallo Spirito è spirito» [*Gv 3,6*]. Con più abbondanza nella cresima ci viene donato lo stesso Spirito, infondendoci costanza e fortezza per vivere da cristiani ... . Non solo dà a noi doni divini, essendo egli degli stessi doni l'autore, ma per giunta egli stesso è il primo dono;

*3328 [1] Agostino, Sermone 267 (ex 186) per Pentecoste, 1, 4, n. 4 (PL 38, 1231D).
*3329 [1] Leone I Magno, Omelia 77 (ex 75) sulla Pentecoste, III, 1 (PL 54, 412A).

est auctor, atque etiam munus ipse est supremum; qui a mutuo Patris Filiique amore procedens, iure habetur et nuncupatur «altissimi donum Dei».

Cuius doni natura et vis quo illustrius pateat, revocare oportet ea quae in divinis Litteris tradita sacri doctores explicaverunt, Deum videlicet adesse rebus omnibus in eisque esse «per potentiam, in quantum omnia eius potestati subduntur; per praesentiam, in quantum omnia nuda sunt et aperta oculis eius; per essentiam, in quantum adest omnibus ut causa essendi».[1] At vero in homine est Deus non tantummodo ut in rebus, sed eo amplius cognoscitur ab ipso et diligitur; cum vel duce natura bonum sponte amemus, cupiamus, conquiramus. Praeterea Deus ex gratia insidet animae iustae tamquam in templo, modo penitus intimo et singulari; ex quo etiam sequitur ea necessitudo caritatis, qua Deo adhaeret anima coniunctissime, plus quam amico amicus possit benevolenti maxime et dilecto, eoque plene suaviterque fruitur.

3331 Haec autem mira coniunctio, quae suo nomine *inhabitatio* dicitur, condicione tantum seu statu ab ea discrepans, qua caelites Deus beando complectitur, tametsi verissime efficitur praesenti totius Trinitatis numine, «ad eum veniemus et mansionem apud eum faciemus» [*Io 14,23*], attamen de Spiritu Sancto tamquam peculiaris praedicatur. Siquidem divinae et potentiae et sapientiae vel in homine improbo apparent vestigia; caritatis, quae propria Spiritus veluti nota est, alius nemo nisi iustus est particeps.

3333-3335: Resp. S. Officii, 30 Mart. 1898

De fide et intentione ad baptismum requisitis

3333 *Qu.:* Utrum missionarius conferre possit baptismum in articulo mortis mahumedano adulto, qui in suis erroribus supponitur in bona fide:

1. Si habeat adhuc plenam advertentiam, tantum illum adhortando ad dolorem et ad confidentiam, minime loquendo de nostris mysteriis, ex timore, ut ipsis non crediturus sit.

3334 2. Quamcumque habeat advertentiam, nihil ei dicendo, cum ex una parte supponitur illi non deesse contritionem, ex alia vero prudens non esse loqui cum eo de nostris mysteriis.

3335 3. Si iam advertentiam amiserit, nihil prorsus ei dicendo.

Resp. (confirmata a Summo Pontifice, 1 Apr.): Ad 1 et 2. Negative, id est non licere huiusmodi mahumedanis ... sive absolute sive condicionate administrare baptismum; et dentur decreta S. Officii ad episcopum Quebecensem sub die 25 Ian. et 10 Maii 1703 et Instructio S. Officii, ad Vicarium Apostolicum Tche-Kiang 1 Aug. 1860 [*2380-2382 2835-2839*].

Ad 3: De mahumedanis moribundis et sensibus iam destitutis respondendum ut in decreto S. Officii 18 Sept. 1850 ad episcopum Perthensem; id

*3330 [1] Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae*, I, q. 8, a. 3 (Editio Leonina 4, 87b).

procedendo dal mutuo amore del Padre e del Figlio, giustamente è ritenuto e chiamato «il dono di Dio altissimo».

E per capire meglio la natura e gli effetti di questo dono, conviene richiamare ciò che insegnano sulla scorta delle divine Scritture i sacri dottori, e cioè che Dio è in tutte le cose «con la sua potenza, perché tutte sono soggette alla sua potestà; con la sua presenza, perché tutto è discoperto e come nudo davanti ai suoi occhi; con la sua essenza, perché è presente in tutte le cose quale causa dell'essere».[1] Ma nella creatura ragionevole Dio si trova in un'altra maniera; cioè in quanto è conosciuto e amato, giacché è anche secondo natura amare il bene, desiderarlo, cercarlo. Da ultimo Dio per mezzo della sua grazia sta nell'anima del giusto, in un modo più intimo e ineffabile, come in un suo tempio, donde deriva quell'amore vicendevole, per cui l'anima è intimamente a Dio presente, è in lui più che non soglia farsi fra dilettissimi amici e gode di lui con una piena soavità.

Ora questa unione, che propriamente si chiama *inabitazione*, la quale 3331
non nell'essenza, ma solo nel grado differisce da quella che fa i beati in cielo, sebbene si compia realmente per opera di tutta la Trinità, con la venuta e dimora delle tre Persone nell'anima amante di Dio – «noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui» [*Gv 14,23*] –, tuttavia allo Spirito Santo si attribuisce. Poiché anche nell'uomo empio compaiono le tracce della divina potenza e sapienza, della carità, che è come la caratteristica propria dello Spirito, nessuno è partecipe se non l'uomo giusto.

3333-3335: Risposta del S. Uffizio, 30 marzo 1898

Ed.. ASS 30(1897/98) 699-701 / CollPF[2] 2, 365s, n. 1993.

Fede e intenzione richieste per il battesimo

Domanda: Può un missionario conferire il battesimo in punto di morte a 3333
un maomettano adulto che si suppone ⟨essere⟩ in buona fede nei suoi errori:

1. Se egli ha ancora la piena avvertenza, esortandolo soltanto al dolore ⟨dei peccati⟩ e alla fiducia, senza dire nulla dei nostri misteri, per timore che a essi egli non creda?

2. Qualsiasi avvertenza egli abbia, senza dirgli nulla, poiché si suppone 3334
da una parte che non gli manchi la contrizione, dall'altra invero che non sarebbe prudente parlargli dei nostri misteri ⟨della fede⟩?

3. Se ha già perso l'avvertenza, senza dirgli assolutamente nulla? 3335

Risposta (confermata dal papa il 1° aprile): Alla 1 e 2: No, cioè non è lecito a un tale maomettano ... amministrare il battesimo sia in modo assoluto, sia in modo condizionato; e si diano i decreti del Sant'Uffizio al vescovo del Quebec, del giorno 25 gennaio e 10 maggio 1703, e l'istruzione del Sant'Uffizio al Vicario apostolico di Tche-Kiang del 1 agosto 1860 [**2380-2382 2835-2839*].

Alla 3: Riguardo ai maomettani moribondi e privi ormai di sensi, si deve rispondere come nel decreto del Sant'Uffizio del 18 settembre 1850 al vescovo

est: «Si antea dederint signa velle baptizari, vel in praesenti statu aut nutu aut alio modo eandem dispositionem ostenderint, baptizari posse sub condicione, quatenus tamen missionarius, cunctis rerum adiunctis inspectis, ita prudenter iudicaverit».

3336-3338: Resp. S. Officii ad episc. Sinaloensem, 4 Maii 1898

De modis extrahendi fetum

3336 *Qu.:* 1. Eritne licita partus acceleratio, quoties ex mulieris arctitudine impossibilis evaderet fetus egressio suo naturali tempore?

3337 2. Et si mulieris arctitudo talis sit, ut neque partus praematurus possibilis censeatur, licebitne abortum provocare aut caesaream suo tempore perficere operationem?

3338 3. Estne licita laparatomia, quando agitur de praegnatione extrauterina, seu de ectopicis conceptibus?

Resp. (confirmata a Summo Pontifice, 6 Maii): Ad 1. Partus accelerationem per se illicitam non esse, dummodo perficiatur iustis de causis et eo tempore ac modis, quibus ex ordinariis contingentibus matris et fetus vitae consulatur.

Ad 2. Quoad primam partem: negative, iuxta decretum feria IV, 24 Iulii 1895, de abortus illiceitate. – Ad secundam vero quod spectat: nihil obstare, quominus mulier, de qua agitur, caesareae operationi suo tempore subiciatur.

Ad 3. Necessitate cogente, licitam esse laparatomiam ad extrahendos e sinu matris ectopicos conceptus, dummodo et fetus et matris vitae, quantum fieri potest, serio et opportune provideatur.

3339: Ep. encycl. *Caritatis studium* ad episcopos Scotiae, 25 Iul. 1898

In questa enciclica Leone XIII propone un'apologia della chiesa nella sua funzione di mediatrice dei beni spirituali. Egli rifiuta la dottrina dei riformatori scozzesi secondo i quali il carattere sacrificale della messa è da respingere e la cena eucaristica ha un puro carattere commemorativo Cf. la *Confessio fidei et doctrinae per Ecclesiam Reformatam* [presbi- ▷

De identitate sacrificii Crucis et Missae

3339 Necessitatem ... sacrificii vis ipsa et natura religionis continet. ... Remotisque sacrificiis nulla nec esse nec cogitari religio potest: Lege veteri non est lex inferior Evangelii; immo multo praestantior, quia id cumulate perficit, quod illa inchoarat. Iamvero sacrificium in Cruce factum praesignificabant sacrificia in Testamento Veteri usitata, multo ante quam Christus nasceretur:

di Perth, e cioè: «Se prima aveva dato dei segni di voler essere battezzato, e nella condizione presente o con un cenno o in altro modo abbia mostrato la medesima disposizione, può essere battezzato sotto condizione, purché tuttavia il missionario, considerate tutte le circostanze, abbia così giudicato prudentemente».

3336-3338: Risposta del S. Uffizio al vescovo di Sinaloa (Messico), 4 maggio 1898

Ed.: ASS 30(1897/98) 703s / CollPF[2] 2, 366s, n. 1997 / AnE 6(1898) 277ab.

Diversi modi di estrarre un feto

Domanda: 1. È lecita l' anticipazione del parto, quando, per la ristrettezza ⟨del bacino⟩ della donna, diventi impossibile l'uscita del feto nel suo tempo naturale? 3336

2. E se la ristrettezza ⟨del bacino⟩ della donna è tale che nemmeno il parto prematuro sia ritenuto possibile, è lecito provocare l'aborto o a suo tempo eseguire un intervento cesareo? 3337

3. È lecita una laparotomia, quando si tratta di una gravidanza extrauterina, o di un feto ectopico? 3338

Risposta (confermata dal papa il 6 maggio): Alla 1. L'anticipazione del parto di per sé non è illecita, purché avvenga in base a giuste motivazioni, e in quel tempo e con quei modi, nei quali, nelle circostanze ordinarie, ci si prende cura della madre e del feto.

Alla 2. Per quanto riguarda la prima parte: no, secondo il decreto di mercoledì 24 luglio 1895 sull'illiceità dell'aborto. – Per quanto riguarda poi la seconda parte, non c'è nessun ostacolo perché la madre, di cui si tratta, a suo tempo sia sottoposta all'intervento cesareo.

Alla 3. Per una stringente necessità, è lecita la laparotomia per estrarre dal seno della madre il feto ectopico, purché si provveda in modo serio e adeguato, per quanto è possibile, alla vita del feto e della madre.

3339: Enciclica *Caritatis studium* ai vescovi della Scozia, 25 luglio 1898

teriani] *Scotiae professae*, art 22: a cura di E.F.K. Müller, *Bekenntnisschriften der reformatorischen Kirche* [Lipsia 1903] 261_{11-18}; cf. inoltre *1753.
Ed.: Leone XIII, *Acta*, Roma 18,110s / ASS 31(1898/99) 11s.

Identità del sacrificio della croce e della messa

L'essenza e la natura della religione implica la necessità ... del sacrificio. 3339
... Sopressi i sacrifici, nessuna religione può sussistere e non può neppure essere concepita. La legge del Vangelo non è inferiore all'antica legge; al contrario, le è di molto superiore, perché pienamente perfeziona ciò che quella aveva cominciato. Già molto tempo prima che Cristo nascesse, i sacrifici usati

post eius ascensum in caelum idem illud sacrificium sacrificio eucharistico continuatur. Itaque vehementer errant, qui hoc perinde respuunt, ac si veritatem virtutemque sacrificii deminuat, quod Christus, cruci suffixus, fecit; «semel oblatus ad multorum exhaurienda peccata» [*Hb 9,28*].

Omnino perfecta atque absoluta illa expiatio mortalium fuit; nec ullo modo altera, sed ipsa illa in sacrificio eucharistico inest. Quoniam enim sacrificalem ritum comitari in omne tempus religioni oportebat, divinissimum fuit Redemptoris consilium, ut sacrificium, semel in Cruce consummatum, perpetuum et perenne fieret. Huius autem ratio perpetuitatis inest in sacratissima Eucharistia, quae non similitudinem inanem memoriamve tantum rei affert, sed veritatem ipsam, quamquam specie dissimili, propertereaque huius sacrificii efficientia sive ad impetrandum sive ad expiandum ex morte Christi tota fluit

3340-3346: Ep. *Testem benevolentiae* ad archiep. Baltimor., 22 Ian. 1899

In un libro di Walter Elliot (apparso nel 1891 a New York e tradotto in francese nel 1897) sulla vita di Isaak-Thomas Hecker († 1888), il fondatore della Congregazione dei Sacerdoti Missionari di san Paolo apostolo (Paulist Fathers), venivano esposte alcune dottrine di Hecker circa l'adeguamento della religione cattolica alle nuove condizioni dei tempi ▷

Error de accommodatione dogmatum ad sensum modernum

3340 Novarum igitur, quas diximus, opinionum id fere constituitur fundamentum: quo facilius qui dissident ad catholicam sapientiam traducantur, debere Ecclesiam ad adulti saeculi humanitatem aliquanto propius accedere, ac, veteri relaxata severitate, recens invectis populorum placitis ac rationibus indulgere. Id autem non de vivendi solum disciplina, sed de doctrinis etiam, quibus *fidei depositum* continetur, intelligendum esse multi arbitrantur. Opportunum enim esse contendunt ad voluntates discordium alliciendas, si quaedam doctrinae capita, quasi levioris momenti, praetermittantur, aut molliantur ita, ut non eundem retineant sensum, quem constanter tenuit Ecclesia.

Id porro ... quam improbando sit consilio excogitatum, haud longo sermone indiget; si modo doctrinae ratio atque origo repetatur, quam tradit Ecclesia. Ad rem Vaticana Synodus: «Neque enim ... recedendum» [**3020*]. ...

3341 Aetatum vero praeteritarum omnium historia testis est, Sedem hanc Apostolicam, cui non magisterium modo, sed supremum etiam regimen totius Ecclesiae tributum est, constanter quidem «in eodem dogmate, eodem sensu eademque sententia» [*cf. *3020 cum nota*] haesisse; at vivendi disciplinam ita semper moderari consuevisse, ut, divino incolumi iure, diversarum adeo gen-

nell'Antico Testamento preannunciavano il sacrificio compiuto sulla croce. Dopo l'ascensione di Cristo al cielo, quello stesso sacrificio viene continuato con il sacrificio eucaristico. Per questo si sbagliano grandemente coloro che respingono questo sacrificio come se diminuisse la verità e la virtù del sacrificio che Cristo, inchiodato sulla croce, ha compiuto, «essendosi offerto una sola volta per espiare i peccati di molti» [*Eb 9,28*].

Quella espiazione per gli uomini mortali è stata assolutamente perfetta e assoluta; e non è in alcun modo un'altra, ma è proprio la stessa quella che consiste nel sacrificio eucaristico. Siccome però occorreva che un rito sacrificale accompagnasse la religione in ogni tempo, il piano divinissimo del Redentore fu che il sacrificio, compiuto una sola volta sulla croce, divenisse perpetuo e perenne. La forma allora di questa perpetuità consiste nella santissima eucaristia, che non comporta solo una vana figura o un ricordo della cosa, ma la stessa verità, quantunque in modo diverso; proprio per questo l'efficacia di questo sacrificio, sia per ottenere, sia per espiare, promana tutta intera dalla morte di Cristo.

3340-3346: Lettera *Testem benevolentiae* all'arcivescovo di Baltimora, 22 genn. 1899

Leone XIII con questa lettera pose fine alla disputa sorta in merito a tali esposizioni. – *Ed.*: ASS 31(1898/99) 471-479 / Leone XIII, *Acta*, Roma 19, 6-18 / AnE 7(1899) 55b-58b / CollPF² 2, 382-386, n. 2035.

L'errore dell'adattamento dei dogmi alla sensibilità moderna

Questo costituisce press'a poco il fondamento delle nuove opinioni che abbiamo esaminato: perché coloro che dissentono possano più facilmente essere condotti alla sapienza cattolica, la chiesa deve avvicinarsi molto di più all'umanità di un'epoca sviluppata, e, abbandonato l'antico rigore, deve accondiscendere ai desideri e alle argomentazioni, ultimamente apportate, dei popoli. Molti ritengono poi che questo deve intendersi non soltanto riguardo al modo di vivere, ma anche riguardo alle dottrine nelle quali è contenuto il *deposito della fede*. Dichiarano infatti con forza che è opportuno, per attirare la volontà di coloro che non sono d'accordo, che alcuni capitoli di dottrina, per così dire di minore importanza, vengano messi da parte, o siano attenuati, così da non mantenere più il medesimo senso che la chiesa ha tenuto costantemente per fermo. 3340

Questo poi ... con quale riprovevole intenzione sia stato immaginato, non ha bisogno di un lungo discorso; se solo si richiama la natura e l'origine della dottrina che la chiesa tramanda. A questo proposito il concilio Vaticano ⟨afferma⟩: «La dottrina della fede ... più profonda» [**3020*]. ...

La storia di tutte le epoche passate poi, testimonia che questa sede apostolica, a cui è stato affidato non solo il magistero, ma anche il supremo governo di tutta la chiesa, costantemente è rimasta salda «nel medesimo dogma, nel medesimo senso e nella medesima opinione» [*cf. *3020 con la nota*]; ed è sempre stata solita regolare il modo di vivere in modo tale che, rimanendo intatto il diritto divino, da non trascurare mai i costumi e le condizioni delle genti tan- 3341

tium, quas amplectitur, mores et rationes numquam neglexerit. Id si postulet animorum salus, nunc etiam facturam quis dubitet?

Non hoc tamen privatorum hominum arbitrio definiendum, qui fere specie recti decipiuntur; sed Ecclesiae iudicium esse oportet. ...

3342 Externum magisterium omne ab iis, qui christianae perfectioni adipiscendae studere velint, tamquam superfluum, immo etiam minus utile reicitur: ampliora, aiunt, atque uberiora nunc quam elapsis temporibus in animos fidelium Spiritus Sanctus influit charismata, eosque medio nemine docet arcano quodam instinctu atque agit. ...

De contemptu virtutum supernaturalium et passivarum

3343 Maxime in excolendis virtutibus Spiritus Sancti praesidio opus est omnino; verum qui nova sectari adamant, naturales virtutes praeter modum efferunt, quasi hae praesentis aetatis moribus ac necessitatibus respondeant aptius, iisque exornari praestet, quod hominem paratiorem ad agendum ac strenuiorem faciant.

Difficile quidem intellectu est, eos, qui christiana sapientia imbuantur, posse naturales virtutes supernaturalibus anteferre maioremque illis efficacitatem ac fecunditatem tribuere. ...

3344 Cum hac de naturalibus virtutibus sententia alia cohaeret admodum, qua christianae virtutes universae in duo quasi genera dispertiuntur, in passivas, ut aiunt, atque activas; adduntque, illas in elapsis aetatibus convenisse melius, has cum praesenti magis congruere. ...

Christianas autem virtutes alias temporibus aliis accommodatas esse is solum velit, qui Apostoli verba non meminerit: «Quos praescivit, hos et praedestinavit conformes fieri imaginis Filii sui» [*Rm 8,29*].

Magister et exemplar sanctitatis omnis Christus est; ad cuius regulam aptari omnes necesse est, quotquot avent beatorum sedibus inseri. Iamvero, haud mutatur Christus progredientibus saeculis, sed «idem heri et hodie et in saecula» [*Hb 13,8*]. Ad omnium igitur aetatum homines pertinet illud: «Discite a me, quia mitis sum et humilis corde» [*Mt 11,59*]; nulloque non tempore Christus se nobis exhibet «factum oboedientem usque ad mortem» [*Phil 2,8*]; valetque quavis aetate Apostoli sententia: «Qui sunt Christi, carnem suam crucifixerunt cum vitiis et concupiscentiis» [*Gal 5,24*]. ...

3345 Ex quo virtutum evangelicarum veluti contemptu, quae perperam passivae appellantur, pronum erat sequi, ut religiosae etiam vitae despectus sensim per animos pervaderet. Atque id novarum opinionum fautoribus commune esse, conicimus ex eorum sententiis quibusdam circa vota, quae ordines religiosi nuncupant. Aiunt enim illa ab ingenio aetatis nostrae dissidere plurimum, utpote quae humanae libertatis fines coërceant; esseque ad infirmos animos magis quam ad fortes apta; nec admodum valere ad christianam pro-

to diverse che ha abbracciato. Chi può dubitare che essa farà questo anche ora, se vuole la salvezza delle anime?

Questo tuttavia non deve essere deciso ad arbitrio di singoli uomini, che per lo più sono ingannati dall'apparenza di ciò che è giusto; ma è opportuno che il giudizio appartenga alla chiesa. ...

Ogni magistero esterno, da coloro che vogliano impegnarsi per consegui- 3342
re la perfezione cristiana, è rigettato come superfluo, anzi piuttosto come poco utile: essi dicono che ora lo Spirito Santo insinua negli animi dei fedeli più grandi e più ricchi carismi che nei tempi passati, e insegna loro e li conduce, senza l'intervento di nessuno, con un certo quale impulso misterioso. ...

Il disprezzo delle virtù soprannaturali e passive

Soprattutto nel coltivare le virtù dello Spirito Santo è del tutto necessario 3343
un aiuto; ma coloro che volentieri amano seguire le novità, esaltano oltremodo le virtù naturali, quasi che queste rispondano in modo più adatto ai costumi e alle necessità del tempo presente, e sia meglio ornarsi di loro, perché rendono l'uomo più pronto ad agire e più forte.

È però difficile da capire che coloro che sono ricolmi di sapienza cristiana, possano anteporre le virtù naturali alle soprannaturali, e attribuire loro maggiore efficacia e fecondità. ...

Con questa opinione riguardo alle virtù naturali, è strettamente congiun- 3344
ta l'altra, secondo cui tutte le virtù cristiane si dividono in certo qual modo in due generi, in passive, come dicono, e attive; e aggiungono che quelle erano più adatte nelle età passate, e che queste sono più conformi alla presente. ...

Ma chi vuole che altre virtù cristiane siano state idonee ad altri tempi, è solo colui che non ricorda le parole dell'apostolo: «Quelli che ha da sempre conosciuto, questi ha anche predestinato ad essere conformi all'immagine del Figlio suo» [*Rm 8,29*].

Maestro e tipo di ogni santità è Cristo; alla cui regola è necessario che tutti si adattino, quanti desiderano essere introdotti nelle dimore dei beati. Ora, Cristo non è cambiato con il passare dei secoli, ma ⟨è⟩ «lo stesso ieri e oggi e nei secoli» [*Eb 13,8*]. Agli uomini di tutte le età dunque si riferisce quella ⟨parola⟩: «Imparate da me, che sono mite e umile di cuore» [*Mt 11,59*]; e in ogni tempo Cristo si mostra a noi «fatto obbediente fino alla morte» [*Fil 2,8*]; e vale per qualsiasi età l'affermazione dell'apostolo: «Coloro che sono di Cristo, hanno crocifisso la loro carne con i vizi e le concupiscenze» [*Gal 5,24*]. ...

Da questo disprezzo per così dire delle virtù evangeliche, che erronea- 3345
mente sono chiamate passive, facilmente ne è potuto seguire che anche il disprezzo per la vita religiosa gradatamente si diffondesse nelle anime. E che questo sia comune ai fautori delle nuove opinioni, lo desumiamo da certe loro affermazioni circa i voti che pronunciano gli ordini religiosi. Dicono infatti che quelli distano moltissimo dallo spirito del nostro tempo, poiché limitano lo spazio della libertà umana; e che sono più adatti agli animi deboli piuttosto che ai forti; e che non valgono affatto per il progresso cristiano e per il

fectionem humanaeque consociationis bonum, quin potius utrique rei obstare atque officere. ...

3346 Ex his igitur, quae huc usque disseruimus, patet, ... non posse Nobis opiniones illas probari, quarum summam Americanismi nomine nonnulli indicant.

3350-3353: Litt. encycl. *Annum sacrum*, 25 Maii 1899

De potestate regia Christi

3350 Amplissimum istud maximumque obsequii et pietatis testimonium [*scilicet actus devovendi genus humanum Cordi Iesu*] omnino convenit Iesu Christo, quia ipse princeps est ac Dominus summus. Videlicet imperium eius non est tantummodo in gentes catholici nominis, aut in eos solum, qui sacro baptismate rite abluti, utique ad Ecclesiam, si spectetur ius, pertinent, quamvis vel error opinionum devios agat vel dissensio a caritate seiungat, sed complectitur etiam quotquot numerantur christianae fidei expertes, ita ut verissime in potestate Christi sit universitas generis humani.

Nam qui Dei Patris Unigenitus est eandemque habet cum ipso substantiam, «splendor gloriae et figura substantiae eius» [*Hb 1,3*], huic omnia cum Patre communia necesse est proptereaque quoque rerum omnium summum imperium. Ob eam rem Dei Filius de se ipse apud Prophetam «Ego autem» effatur «constitutus sum rex super Sion montem sanctum eius. – Dominus dixit ad me: Filius meus es tu, ego hodie genui te. Postula a me, et dabo tibi gentes hereditatem tuam, et possessionem tuam terminos terrae» [*Ps 2,6-8*]. Quibus declarat, se potestatem a Deo accepisse cum in omnem Ecclesiam, quae per Sion montem intelligitur, tum in reliquum terrarum orbem, qua eius late termini proferuntur. Quo autem summa ista potestas fundamento nitatur, satis illa docent: «Filius meus es tu».

Hoc enim ipso quod omnium Regis est Filius, universae potestatis est heres: ex quo illa «Dabo tibi gentes hereditatem tuam». Quorum sunt ea similia, quae habet Paulus Apostolus: «Quem constituit heredem universorum» [*Hb 1,2*].

3351 Illud autem considerandum maxime, quid affirmaverit de imperio suo Iesus Christus ... suis ipse verbis. Quaerenti enim Romano praesidi: «Ergo rex es tu?» sine ulla dubitatione respondit: «Tu dicis quia rex sum ego» [*Io 18,37*]. Atque huius magnitudinem potestatis et infinitatem regni illa ad Apostolos apertius confirmant: «Data est mihi omnis potestas in caelo et in terra» [*Mt 28,18*]. Si Christo data potestas omnis, necessario consequitur, imperium eius summum esse oportere, absolutum, arbitrio nullius obnoxium, nihil ut ei sit nec par nec simile; cumque data sit in caelo et in terra, debet sibi habere caelum terrasque parentia.

bene della società umana, che anzi contrastano e nuocciono a entrambe le cose. ...

Da ciò che dunque fino a ora abbiamo detto, appare chiaro ... che da Noi non possono essere approvate quelle opinioni, il cui complesso alcuni indicano con il nome di Americanismo. 3346

3350-3353: Enciclica *Annum sacrum*, 25 maggio 1899

Con questa enciclica Leone XIII preparò la consacrazione dell'umanità al Sacratissimo Cuore di Gesù nell'anno santo 1900. – *Ed.*: ASS 31(1898/99) 647-649 / Leone XIII, *Acta*, Roma, 19, 72-76.

La potestà regale di Cristo

Questa universale e solenne testimonianza di onore e di pietà [*cioè l'atto di consacrazione dell'umanità al Cuore di Gesù*] è pienamente dovuta a Gesù Cristo proprio perché re e signore di tutte le cose. La sua autorità infatti non si estende solo ai popoli che professano la fede cattolica e a coloro che, validamente battezzati, appartengono di diritto alla chiesa (anche se gli errori dottrinali li tengono lontani da essa o i dissensi hanno infranto i vincoli della carità), ma abbraccia anche tutti coloro che sono privi della fede cristiana. Ecco perché tutta l'umanità è realmente sotto il potere di Gesù Cristo. 3350

Infatti colui che è il Figlio unigenito del Padre e ha in comune con lui la stessa natura, «irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza» [*Eb 1,3*], ha necessariamente tutto in comune con il Padre e quindi il pieno potere su tutte le cose. Questa è la ragione perché il Figlio di Dio, per bocca del profeta, può affermare: «Sono stato costituito sovrano su Sion, suo monte santo. Il Signore mi ha detto: Tu sei mio Figlio; io oggi ti ho generato. Chiedi a me e ti darò in possesso le genti e in dominio i confini della terra» [*Sal 2,6-8*]. Con queste parole egli dichiara di aver ricevuto da Dio il potere non solo su tutta la chiesa, raffigurata in Sion, ma anche su tutto il resto della terra, fin dove si estendono i suoi confini. Il fondamento poi di questo potere universale è chiaramente espresso in quelle parole: «Tu sei mio Figlio».

Per il fatto stesso di essere il figlio del re di tutte le cose, è anche erede del suo potere universale. Per questo il salmista continua con le parole: «Ti darò in possesso le genti». Simili a queste sono le parole dell'apostolo Paolo: «L'ha costituito erede di tutte le cose» [*Eb 1,2*].

Si deve tener presente soprattutto ciò che Gesù Cristo ... con le stesse sue parole ha affermato del suo potere. Al governatore romano che gli chiedeva: «Dunque tu sei re». Egli, senza esitazione, rispose: «Tu lo dici; io sono re» [*Gv 18,37*]. La vastità poi del suo potere e l'ampiezza senza limiti del suo regno sono chiaramente confermate dalle parole rivolte agli apostoli: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra» [*Mt 28,18*]. Se a Cristo è stato concesso ogni potere, ne segue necessariamente che il suo dominio dev'essere sovrano, assoluto, non soggetto ad alcuno, tanto che non ne può esistere un altro né uguale né simile. E siccome questo potere gli è stato dato e in cielo e in terra, devono stare a lui soggetti il cielo e la terra. 3351

Re autem vera ius istud singulare sibique proprium exercuit, iussis nimirum Apostolis evulgare doctrinam suam, congregare homines in unum corpus Ecclesiae per lavacrum salutis, leges denique imponere, quas recusare sine salutis sempiternae discrimine nemo posset.

3352 Neque tamen sunt in hoc omnia. Imperat Christus non iure tantum nativo, quippe Dei Unigenitus, sed etiam quaesito. Ipse enim «eripuit nos de potestate tenebrarum» [*Col 1,13*] idemque «dedit redemptionem semetipsum pro omnibus» [*1Tm 2,6*]. Ei ergo facti sunt «populus acquisitionis» [*1Pt 2,9*] non solum et catholici et quotquot christianum baptisma rite accepere, sed homines singuli et universi. ...

Cur autem ipsi infideles potestate dominatuque Iesu Christi teneantur, causam sanctus Thomas rationemque edisserendo docet. Cum enim de iudiciali eius potestate quaesisset, num ad homines porrigatur universos, affirmassetque «iudiciaria potestas consequitur potestatem regiam», plane concludit: «Christo omnia sunt subiecta quantum ad potestatem, etsi nondum sunt ei subiecta quantum ad exsecutionem potestatis».[1] Quae Christi potestas et imperium in homines exercetur per veritatem, per iustitiam, maxime per caritatem.

De Ss. Corde Iesu qua obiecto devotionis

3353 Quoniamque inest in Sacro Corde symbolum atque expressa imago infinitae Iesu Christi caritatis, quae movet ipsa nos ad amandum mutuo, ideo consentaneum est dicare se Cordi eius augustissimo: quod tamen nihil aliud est quam dedere atque obligare se Iesu Christo, quia quidquid honoris, obsequii, pietatis divino Cordi tribuitur, vere et proprie Christo tribuitur ipsi.

3356: Resp. S. Off. ad archiep. Ultraiectensem, 21 Aug. 1901

De materia baptismi

3356 *Expos.:* Plures medici in nosocomiis aut alibi casu necessitatis infantes, praecipue in utero matris, baptizare solent aqua cum hydrargyro bichlorato corrosivo (gallice: chloride de mercure) permixta. Componitur fere haec aqua solutione unius partis huius chloreti hydrargici in mille partibus aquae, eaque solutione aquae potio venefica est. Ratio vero, cur hac mixtura utantur, est, ne matris uterus morbo afficiatur.

Qu.: 1. Estne baptisma cum huiusmodi aqua administratum certo an dubie validum?

2. Estne licitum ad omne morbi periculum vitandum huiusmodi aqua sacramentum baptismatis administrare?

*3352 [1] Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae*, III, q. 59, a. 4 ad 2 (Editio Leonina 11, 545b)

Di fatto egli esercitò questo suo proprio e individuale diritto quando ordinò agli apostoli di predicare la sua dottrina; di radunare, per mezzo del battesimo, tutti gli uomini nell'unico corpo della chiesa; e di imporre delle leggi, alle quali nessuno può sottrarsi senza mettere in pericolo la propria salvezza eterna.

E non è tutto. Cristo non ha il potere di comandare soltanto per diritto di nascita, essendo il Figlio unigenito di Dio, ma anche per diritto acquisito. Egli infatti ci ha liberato dal potere delle tenebre [*Col 1,13*] e «ha dato se stesso in riscatto per tutti» [*1Tm 2,6*]. E perciò per lui non soltanto i cattolici e quanti hanno ricevuto il battesimo, ma anche tutti e singoli gli uomini sono diventati «un popolo che egli si è conquistato» [*1Pt 2,9*]. ... 3352

San Tommaso, trattando della questione, indica perché e come gli infedeli sono soggetti al potere e alla giurisdizione di Gesù Cristo. Posto infatti il quesito se il suo potere di giudice si estenda o no a tutti gli uomini, e avendo risposto «la potestà giudiziaria deriva dalla potestà regale» chiaramente conclude: «tutte le cose sono soggette a Cristo quanto alla potestà, anche se non gli sono ancora soggette quanto all'esercizio della potestà».[1] Questa potestà e questo dominio sugli uomini lo esercita per mezzo della verità, della giustizia, ma soprattutto per mezzo della carità.

Il sacro Cuore di Gesù in quanto oggetto di devozione

Poiché il sacro Cuore è il simbolo e l'immagine trasparente dell'infinita 3353
carità di Gesù Cristo, che ci sprona a rendergli amore per amore, è quanto mai conveniente consacrarsi al suo augustissimo Cuore, che non significa altro che donarsi e unirsi a Gesù Cristo. Ogni atto di onore, di omaggio e di pietà infatti tributati al divin Cuore, in realtà è rivolto allo stesso Cristo.

3356: Risposta del S. Uffizio all'arcivescovo di Utrecht, 21 agosto 1901

Ed.: ASS 34(1901/02) 319s / CollPF² 2, 421, n. 2121.

La materia del battesimo

Esposizione: Parecchi medici negli ospedali e altrove, in caso di necessi- 3356
tà, sono soliti battezzare i bambini, particolarmente nel seno della madre, con acqua mescolata con mercurio biclorato corrosivo. Quest'acqua, press'a poco, è composta con una soluzione di una parte di questo clorato di mercurio in mille parti di acqua e con questa soluzione di acqua una pozione è velenosa. Il motivo poi dell'uso di questa mistura, è quello di non apportare una malattia all'utero della madre.

Domande: 1. Il battesimo amministrato con un'acqua di questo genere è valido in modo certo o dubbio?

2. È lecito, per evitare ogni pericolo di malattia, amministrare il sacramento del battesimo con tale acqua?

3. Licetne etiam tum hac aqua uti, quando sine ullo morbi periculo aqua pura adhiberi potest?

Resp. (confirmata a Summo Pontifice, 23 Aug.): Ad 1. Providebitur in 2.

Ad 2. Licere, ubi verum adest morbi periculum.

Ad 3. Negative.

3358: Resp. S. Off. ad Fac. theol. Univ. Marianopol., 5 Mart. 1902

De modis extrahendi fetum

3358 *Qu.*: Utrum aliquando liceat e sinu matris extrahere fetus ectopicos adhuc immaturos, nondum exacto sexto mense post conceptionem?

Resp.: Negative, iuxta Decr. 4 Maii 1898 [**3336-3338*], vi cuius fetus et matris vitae, quantum fieri potest, serio et opportune providendum est; quoad vero tempus, iuxta idem Decretum, Orator meminerit, nullam partus accelerationem licitam esse, nisi perficiatur tempore ac modis, quibus ex ordinarie contingentibus matris ac fetus vitae consulatur.

3360-3364: Ep. encycl. *Mirae caritatis*, 28 Maii 1902

De Christo eucharistico ut vita hominum

3360 Beneficia porro ex Eucharistia manantia qui ... consideret, illud sane praestare atque eminere intelliget, quo cetera quaecumque sunt continentur: ex ipsa nempe vitam in homines, quae vere vita est, influere: «Panis quem ego dabo, caro mea est pro mundi vita» [*Io 6,52*].

Non uno modo ... Christus est vita ...: statim namque ut in terris «benignitas et humanitas apparuit Salvatoris nostri Dei» [*Tt 3,4*], nemo quidem ignorat vim quamdam continuo erupisse ordinis rerum prorsus novi procreatricem eamque in venas omnes societatis civilis et domesticae permanasse ...; quod autem praecipuum, hominum animos et studia ad veritatem religionis sanctitatemque morum traducta atque adeo vitam homini communicatam caelestem plane ac divinam. ...

At vero, quoniam haec ipsa de qua dicimus vita expressam habet similitudinem cum vita hominis naturali, sicut altera cibo alitur ac viget, ita alteram sustentari cibo suo et augeri oportet. Apte hic [*cibus*] facit revocare, quo quidem Christus tempore ac modo moverit animos hominum et adduxerit, ut panem vivum, quem daturus erat, ... exciperent. ... «Si quis manducaverit ex hoc pane, vivet in aeternum ...» [*Io 6,52*]. Gravitatem porro praecepti ita ipse

3. È lecito usare quest'acqua anche quando si può usare l'acqua pura senza nessun pericolo di malattia?

Risposte (confermate dal papa il 23 agosto): Alla 1. Si tratterà nella 2.

Alla 2. È lecito, dove c'è un vero pericolo di malattia.

Alla 3. No.

3358: Risposta del S. Uffizio alla facoltà teologica di Montreal, 5 marzo 1902

Ed.: ASS 35(1902/03) 162 / CollPF[2] 2, 424, n. 2131 / AnE 10(1902) 337ab.

Diversi modi di estrarre un feto prematuro

Domanda: È lecito estrarre talvolta dal seno della madre i feti ectopici ancora immaturi, se non è ancora compiuto il sesto mese dal concepimento? 3358

Risposta: No, secondo il decreto del 4 maggio 1898 [**3336-3338*], in base al quale si deve provvedere seriamente e in modo opportuno alla vita del feto e della madre, per quanto è possibile; per quanto si riferisce al tempo, secondo il medesimo decreto, il postulante deve ricordare che non è lecita nessuna anticipazione del parto se non si esegue nel tempo e nei modi, nei quali, secondo le circostanze, ci si prende cura della vita del feto e della madre.

3360-3364: Enciclica *Mirae caritatis*, 28 maggio 1902

Ed.: ASS 34(1901/02) 642-650 / Leone XIII, *Acta*, Roma 22, 118-130.

Il Cristo eucaristico in quanto è la vita degli uomini

Tra questi benefici poi provenienti dall'eucaristia, chi ... consideri vedrà primeggiare e risplendere quello che tutti gli altri contiene, cioè che da essa deriva negli uomini quella vita che è vita vera: «Il pane che io darò, è la carne mia per la vita del mondo» [*Gv 6,52*]. 3360

In più maniere ... Cristo è la vita ...: infatti nessuno ignora che, non appena sulla terra «apparve la benignità e l'amore del Salvatore Dio nostro» [*Tt 3,4*], subito eruppe una certa forza creatrice di un ordine di cose affatto nuovo e s'infiltrò in tutte le vene della società domestica e civile ...; e ciò che più importa, gli animi e le cure degli uomini furono vòlti alla verità della religione e alla santità dei costumi; e anzi fu comunicata agli uomini una vita del tutto celeste e divina. ...

Ma poiché questa medesima vita di cui parliamo ha una evidente somiglianza con la vita naturale dell'uomo, come l'una si alimenta e vegeta col cibo, così bisogna che anche l'altra con cibo suo proprio si sostenti e si accresca. E questo [*cibo*] fa opportunamente rammentare in qual tempo e in qual modo abbia Gesù Cristo mosso e indotto gli animi degli uomini a ricevere ... il pane vivo che egli stava per dare. ... «Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno ...» [*Gv 6,52 Vg*]. La gravità poi del precetto dimostra insistendo: «In veri-

convincit: «Amen, amen, dico vobis, nisi manducaveritis carnem Filii hominis et biberitis eius sanguinem, non habebitis vitam in vobis» [*Io 6,54*].

3361 Absit igitur pervagatus ille error perniciosissimus opinantium, Eucharistiae usum ad eos fere amandandum esse, qui vacui curis angustique animo conquiescere instituant in quodam vitae religiosioris proposito. Ea quippe res, qua nihil sane nec excellentius nec salutarius, ad omnes omnino, cuiuscumque demum muneris praestantiaeve sint, attinet, quotquot velint (neque unus quisquam non velle debet) divinae gratiae in se fovere vitam, cuius ultimum est adeptio vitae cum Deo beatae.

De nexu Eucharistiae cum Ecclesia et Sanctorum communione

3362 ... Vel signa ipsa quibus huiusmodi constat sacramentum peropportuna coniunctionis incitamenta sunt. Qua de re sanctus Cyprianus: «... Quando Dominus corpus suum panem vocat de multorum granorum adunatione congestum, populum nostrum quem portabat indicat adunatum; et quando sanguinem suum vinum appellat de botris atque acinis plurimis expressum atque in unum coactum, gregem item nostrum significat commixtione adunatae multitudinis copulatum».[1]

Similiter Angelicus Doctor[2] ex Augustini sententia haec habet: «"Dominus noster corpus et sanguinem suum in eis rebus commendavit, quae ad unum aliquid rediguntur ex multis; namque aliud, scilicet panis, ex multis granis in unum constat, aliud, scilicet vinum, in unum ex multis acinis confluit",[3] et ideo Augustinus alibi dicit: "O sacramentum pietatis, o signum unitatis, o vinculum caritatis"[4]».

Quae omnia confirmantur Concilii Tridentini sententia, Christum Eucharistiam Ecclesiae reliquisse «tamquam symbolum eius unitatis et caritatis, qua Christianos omnes inter se coniunctos et copulatos esse voluit ... symbolum unius illius corporis, cuius ipse caput exsistit ...» [**1635 1638*]. Idque edixerat Paulus: «Quoniam unus panis, unum corpus multi sumus, omnes qui de uno pane participamus» [*1Cor 10,17*]. ...

3363 Mutuae praeterea inter vivos caritatis gratia, cui a sacramento eucharistico tantum accedit roboris et incrementi, Sacrificii praesertim virtute ad omnes permanat qui in Sanctorum communione numerantur. Nihil est enim aliud Sanctorum communio ... nisi mutua auxilii, expiationis, precum, beneficiorum communicatio inter fideles vel caelesti patria potitos vel igni piaculari addictos vel adhuc in terris peregrinantes, in unam coalescentes civitatem, cuius caput Christus, cuius forma caritas.

Hoc autem fide est ratum, etsi soli Deo Sacrificium augustum offerri liceat, tamen etiam honori Sanctorum in caelis cum Deo regnantium, qui illos

***3362** [1] Cipriano di Cartagine, Lettera (69) a Magno 5 (CSEL 3/II, 754_{6-11} / PL 3, 1189 [= cap. 6]).
[2] Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae*, III, q 79, a 1 (Editio Leonina 12, 218a).

tà, in verità vi dico: Se non mangerete la carne del Figlio dell'uomo e non berrete il suo sangue, non avrete in voi la vita» [*Gv 6,54*].

Via dunque quel perniciosissimo errore comune, per il quale si crede che l'uso dell'eucaristia debba lasciarsi a quelle sole persone, che libere da cure e di animo piccolo amino darsi tutte alla vita devota. Quella che fra tutte le cose è la più eccellente e salutare, a tutti affatto appartiene, qualunque sia il loro grado e il loro ufficio; a tutti quelli, cioè, che vogliono (e ognuno deve volerlo) alimentare in sé la vita della divina grazia, che poi giunge al conseguimento della vita beata con Dio. 3361

Nesso dell'eucaristia con la chiesa e la comunione dei santi

... Anche gli esteriori segni di questo sacramento sono opportunissimi incitamenti d'unione. Al quale proposito san Cipriano scrive: «... Quando il Signore chiama suo corpo il pane, fatto con l'unione di molti grani, significa che il nostro popolo da lui condotto è un popolo riunito insieme; e quando suo sangue chiama il vino che è spremuto da moltissimi grappoli e acini e fuso in unità, significa similmente che il nostro gregge è composto di una moltitudine mista raccolta insieme».[1] 3362

Similmente il dottore angelico,[2] sulla scorta del pensiero di Agostino, così si esprime: «"Il nostro Signore ci lasciò rappresentato il corpo e sangue suo in quelle cose che da più si raccolgono in uno, perché l'una di esse, cioè il pane, è un tutto formato da più grani; l'altra, cioè il vino, è un tutto composto da più acini";[3] perciò Agostino dice altrove: "O sacramento di pietà, o segno di unità, o vincolo di carità!"[4]».

Tutte queste cose sono confermate dalla dottrina del concilio Tridentino, secondo la quale Cristo ha lasciato alla chiesa l'eucaristia «come simbolo di quell'unità e carità, con la quale volle che i cristiani fossero congiunti e uniti fra di loro ... simbolo di quel corpo uno, di cui egli è il capo ...» [**1635 1638*] E Paolo aveva detto: «Poiché c'è un solo pane, un solo corpo siamo noi benché molti, che di quell'unico pane partecipiamo» [*1Cor 10,17*]. ...

Inoltre la grazia della mutua carità fra i viventi, che tanta forza e incremento riceve dal sacramento eucaristico, in virtù specialmente del sacrificio si partecipa a tutti quelli che sono nella comunione dei santi. Infatti ... la comunione dei santi non è altro che una scambievole partecipazione d'aiuto, d'espiazione, di preghiere, di benefici tra i fedeli o trionfanti nella celeste patria, o penanti nel fuoco del purgatorio, o ancora pellegrinanti in terra, dai quali tutti risulta una città sola, che ha Cristo per capo e per forma la carità. 3363

Sappiamo poi dalla fede che, sebbene l'augusto sacrificio possa offrirsi solo a Dio, pure si può altresì celebrare in onore dei santi che regnano in cielo

[3] Agostino, *In evangelium Iohannis*, tract. 26, n. 17 (R. Willems: CpChL 36 [1954] 268_{8-11} / PL 35, 1614).
[4] Ib., 13 (CpChL 36, 266_{26} / PL 35, 1613).

coronavit, celebrari posse ad eorum patrocinium nobis conciliandum atque etiam, ut ab Apostolis traditum, ad labes fratrum abolendas, qui, iam in Domino mortui, nondum plane sint expiati. ...

3364 Ipsum [*sacramentum Eucharistiae*] denique est velut anima Ecclesiae, ad quod ipsa sacerdotalis gratiae amplitudo per varios ordinum gradus dirigitur. Indidemque haurit habetque Ecclesia omnem virtutem suam et gloriam, omnia divinorum charismatum ornamenta, bona omnia: quae propterea summam curarum in eo collocat, ut fidelium animos ad intimam cum Christo coniunctionem per sacramentum Corporis et Sanguinis eius instruat et adducat.

PIUS X: 4 Aug. 1903 – 20 Aug. 1914

3370: Litt. encycl. *Ad diem illum*, 2 Febr. 1904

De B. V. Mariae mediatrice gratiarum

3370 Ex hac autem Mariam inter et Christum communione dolorum ac voluntatis «promeruit» illa, «ut reparatrix perditi orbis dignissime fieret»,[1] atque ideo universorum munerum dispensatrix, quae nobis Iesus nece et sanguine comparavit.

Equidem non diffitemur horum erogationem munerum privato proprioque iure esse Christi; siquidem et illa eius unius morte sunt parta, et Ipse pro potestate mediator Dei atque hominum est. Attamen, pro ea quam diximus dolorum atque aerumnarum Matris cum Filio communione, hoc Virgini augustae datum est, ut sit «totius terrarum orbis potentissima apud unigenitum Filium suum mediatrix et conciliatrix».[2]

Fons igitur Christus est, «et de plenitudine eius nos omnes accepimus» [*Io 1,16*]; «ex quo totum corpus compactum et connexum per omnem iuncturam subministrationis ... augmentum corporis facit in aedificationem sui in caritate» [*Eph 4,16*]. Maria vero ... «aquaeductus»[3] est aut etiam collum, per quod corpus cum capite iungitur[4] ... .

Patet itaque abesse profecto plurimum, ut nos Deiparae supernaturalis gratiae efficiendae vim tribuamus, quae Dei unius est. Ea tamen, quoniam universis sanctitate praestat coniunctioneque cum Christo atque a Christo ascita in humanae salutis opus, *de congruo*, ut aiunt, promeret nobis, quae Christus *de condigno* promeruit, estque princeps largiendarum gratiarum ministra.

*3370 [1] Eadmer, *De excellentia Virginis Mariae*, 9 (PL 159, 573).
[2] Pio IX, Bolla *Ineffabilis Deus*, 8 dic. 1854 (CollLac 6, 843a).
[3] Bernardo di Chiaravalle, Omelia per la festa della nascita di Maria: *De aquaeductu*, n. 4 (*Opera* 5, a cura di J. Leclercq - H.M. Rochais [Roma 1968] 277_{10} / PL 183, 440)

con Dio, che li ha coronati, al fine di ottenere il loro patrocinio, e anche, come sappiamo per tradizione apostolica, per cancellare le macchie dei fratelli, che, morti già nel Signore, non siano ancora interamente purificati. ...

Infine esso [*il sacramento dell'eucaristia*] è come l'anima della chiesa, e ad esso la stessa ampiezza della grazia sacerdotale si dirige per i vari gradi degli ordini. E di là attinge ed ha la chiesa tutta la virtù e gloria sua, tutti gli ornamenti dei divini carismi, infine ogni bene: ed essa perciò pone ogni cura nel preparare e condurre gli animi dei fedeli a un'intima unione con Cristo mediante il sacramento del corpo e sangue suo. 3364

PIO X: 4 agosto 1903 – 20 agosto 1914

3370: Enciclica *Ad diem illum*, 2 febbr. 1904

L'enciclica fu pubblicata in occasione del 50° anniversario della definizione dell'immacolata concezione di Maria. Svolge soprattutto il tema della mediazione di ogni grazia da parte di Maria – *Ed.*. ASS 36(1903/04) 453s / Pio X, *Acta*, 1, 153-155

Maria come mediatrice di grazie

La conseguenza di questa comunione di sentimenti e di sofferenze fra Maria e Gesù è che Maria «divenne legittimamente degna di riparare l'umana rovina»[1] e perciò di dispensare tutti i tesori che Gesù procurò a noi con la sua morte e il suo sangue. 3370

Certo, solo il Cristo ha il diritto proprio e particolare di dispensare quei tesori che sono il frutto esclusivo della sua morte, essendo egli per sua natura il mediatore fra Dio e gli uomini. Tuttavia, per quella comunione di dolori e d'angosce, già menzionata, tra la Madre e il Figlio, è stato concesso all'augusta Vergine di essere «presso il suo unico Figlio la potentissima mediatrice e conciliatrice del mondo intero».[2]

La fonte è dunque Gesù Cristo e «noi tutti abbiamo attinto qualcosa dalla sua pienezza» [*Gv 1,16*]; «da lui tutto il corpo ben composto e connesso con ogni giuntura di collegamento... compie lo sviluppo del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore» [*Ef 4,16*]. Ma Maria ... è l'«acquedotto»,[3] o anche il collo, attraverso il quale il capo si congiunge col corpo[4] ... .

È dunque evidente che noi non intendiamo attribuire alla Madre di Dio una virtù produttrice di grazie: quella virtù che è solo di Dio. Tuttavia, poiché Maria supera tutti nella santità e nell'unione con Gesù Cristo ed è stata associata da Gesù Cristo nell'opera di redenzione, ella ci procura *per merito di partecipazione*, come si dice, ciò che il Cristo ci ha procurato *per merito di giustizia* ed è la suprema dispensatrice di grazie.

[4] Cf. Bernardino da Siena, *Quadragesimale de evangelio aeterno*, sermo 51, art. 3, a. 1: la pienezza della grazia è «in Cristo come nel capo che ⟨l'⟩immette; in Maria come nel collo che ⟨la⟩ trasfonde a tutto il corpo della chiesa» («in Christo ut in capite influente; in Maria ut in collo toti corpori Ecclesiae transfundente»: *Opera omnia* 4 [Quaracchi 1956] 551_{23})

3372: Resp. Commiss. de re Biblica, 13 Febr. 1905

De «citationibus implicitis» in s. Scriptura

3372 *Qu.:* Utrum ad enodandas difficultates, quae occurrunt in nonnullis sacrae Scripturae textibus, qui facta historica referre videntur, liceat exegetae catholico asserere, agi in his de citatione tacita vel implicita documenti ab auctore non inspirato conscripti, cuius asserta omnia auctor inspiratus minime approbare aut sua facere intendit, quaeque ideo ab errore immunia haberi non possunt?

Resp. (confirmata a Summo Pontifice, 13 Febr.): Negative, excepto casu, in quo, salvis sensu ac iudicio Ecclesiae, solidis argumentis probetur:

1. Hagiographum alterius dicta vel documenta revera citare, et
2. eadem nec probare nec sua facere, ita ut iure censeatur non proprio nomine loqui.

3373: Resp. Commiss. de re Biblica, 23 Iun. 1905

De partibus s. Scripturae specie tantum historicis

3373 *Qu.:* Utrum admitti possit tamquam principium rectae exegeseos sententia, quae tenet, sacrae Scripturae libros, qui pro historicis habentur, sive totaliter sive ex parte non historiam proprie dictam et obiective veram quandoque narrare, sed speciem tantum historiae prae se ferre ad aliquid significandum a proprie litterali seu historica verborum significatione alienum?

Resp. (confirmata a Summo Pontifice): Negative, excepto tamen casu non facile nec temere admittendo, in quo, Ecclesiae sensu non refragante eiusque salvo iudicio, solidis argumentis probetur, Hagiographum voluisse non veram et proprie dictam historiam tradere, sed sub specie et forma historiae parabolam, allegoriam, vel sensum aliquem a proprie litterali seu historica verborum significatione remotum proponere.

3375-3383: Decr. *Sacra Tridentina Synodus*, 16 (20) Dec. 1905

Motivo di questo decreto furono le aspre contese in Belgio sulla comunione frequente Fu approvato il 16 dic. 1905, il 17 fu confermato dal papa e il 20 dic. emanato. Il decreto riporta le condizioni essenziali per la comunione quotidiana: lo stato di grazia e la retta intenzione. Si oppone all'opinione che il comunicante non debba essere in uno stato di peccato veniale deliberatamente voluto. In un decreto del 1910 (*3530-3536) viene fissata ▷

3372: Risposta della Commissione Biblica, 13 febbraio 1905

Ed.: ASS 37(1904/05) 666 / AnE 13(1905) 172b / EnchB n. 160.

«Citazioni implicite» nella s. Scrittura

Domanda: Per risolvere le difficoltà che si presentano in alcuni testi della sacra Scrittura che sembrano riferire dei fatti storici, è permesso all'esegeta cattolico affermare che si tratta in essi di una citazione tacita o implicita di qualche documento scritto da un autore non ispirato, di cui l'autore ispirato non intende approvare o fare sue tutte le asserzioni, e che, pertanto, non possono essere considerate immuni da errore? 3372

Risposta (confermata dal papa il 13 febbr.): No, eccetto il caso in cui, rimanendo salvi il senso e il giudizio della chiesa, si provi con solidi argomenti:

1. Che veramente l'agiografo citi detti o documenti di altri, e
2. che non li approvi o non li faccia suoi, di tal maniera che si possa pensare a buon diritto che non parla a nome proprio.

3373: Risposta della Commissione Biblica, 23 giugno 1905

Ed.: ASS 38(1905/06) 124s / AnE 13(1905) 353b / EnchB n. 161.

Narrazioni solo apparentemente storiche

Domanda: Si può ammettere come principio di retta esegesi la sentenza che sostiene che i libri della sacra Scrittura considerati storici, nella loro totalità o in qualche loro parte, talvolta non riferiscano la storia propriamente detta e oggettivamente vera, ma presentano solamente l'apparenza della storia per significare qualcosa di differente rispetto al senso propriamente letterale o storico delle parole? 3373

Risposta (confermata dal papa): No, eccetto il caso, che non si deve ammettere facilmente o con leggerezza, nel quale, senza opporsi al senso della chiesa e salvo sempre il suo giudizio, si provi con solidi argomenti che l'agiografo non intese riferire una storia vera e propriamente detta, ma sotto il genere e la forma di storia, intese proporre una parabola o una allegoria o qualche altro significato diverso dal senso propriamente letterale o storico delle parole.

3375-3383: Decreto *Sacra Tridentina Synodus*, 16 (20) dic. 1905

l'età necessaria per la prima comunione La Congregazione dei sacramenti pubblicò l'8 dic. 1938 una «Istruzione interna sull'abituale comunione quotidiana nei seminari, collegi e comunità religiose e sulla prevenzione di abusi» (PerRMor 28[1939] 317-324) – *Ed.*: ASS 38(1905/06) 401-405 / AAS 2(1910) 894-897 / Pio X, *Acta*, 2, 251-255 / CollPF[2] 2, 464, n. 2225.

De quotidiana communione eucharistica

3375 ... Desiderium vero Iesu Christi et Ecclesiae, ut omnes Christifideles quotidie ad sacrum convivium accedant, in eo potissimum est, ut Christifideles per sacramentum Deo coniuncti robur inde capiant ad compescendam libidinem, ad leves culpas quae quotidie occurrunt abluendas, et ad graviora peccata, quibus humana fragilitas est obnoxia, praecavenda: non autem praecipue, ut Domini honori ac venerationi consulatur, nec, ut sumentibus id quasi merces aut praemium sit suarum virtutum. Unde S. Tridentinum Concilium Eucharistiam vocat «antidotum, quo liberemur a culpis quotidianis et a peccatis mortalibus praeservemur» [*1638]. ...

3376 Defervescente interim pietate ac potissimum Ianseniana lue undequaque grassante disputari coeptum est de dispositionibus, quibus ad frequentem et quotidianam communionem accedere oporteat, atque alii prae aliis maiores ac difficiliores tamquam necessarias expostularunt. Huiusmodi disceptationes id effecerunt, ut perpauci digni haberentur, qui ss. Eucharistiam quotidie sumerent et ex tam salutifero sacramento pleniores effectus haurirent, contentis ceteris eo refici aut semel in anno aut singulis mensibus, vel unaquaque ad summum hebdomada. Quin etiam eo severitatis ventum est, ut a frequentanda caelesti mensa integri coetus excluderentur, uti mercatorum, aut eorum, qui essent matrimonio coniuncti.

3377 Nonnulli tamen in contrariam abierunt sententiam. Hi arbitrati communionem quotidianam iure divino esse praeceptam, ne dies ulla praeteriret a communione vacua, ... etiam feria VI in Parasceve Eucharistiam sumendam censebant et ministrabant.[1]

3378 Ad haec Sancta Sedes officio proprio non defuit [*cf.* **2090-2095 2323*]. ... Virus tamen Iansenianum, quod bonorum etiam animos infecerat, sub specie honoris ac venerationis Eucharistiae debiti, haud penitus evanuit. Quaestio de dispositionibus ad frequentandam recte ac legitime communionem Sanctae Sedis declarationibus supervixit; quo factum est, ut nonnulli etiam boni nominis theologi raro et positis compluribus condicionibus quotidianam communionem fidelibus permitti posse censuerint.

3379 Concilii Congregatio ... statuit et declaravit:

1. Communio frequens et quotidiana ... omnibus Christifidelibus cuiusvis ordinis aut condicionis pateat, ita ut nemo, qui in statu gratiae sit et cum recta piaque mente ad s. mensam accedat, impediri ab ea possit.

*3377 [1] Cf. il decreto della Congregazione del concilio del 12 febbr. 1679 (*2095 e 2090°) in relazione al fiorente movimento eucaristico dei sec. XV e XVI nell'Italia del nord e particolarmente in Spagna. La conseguenza che la comunione fosse da concedersi anche il venerdì santo l'aveva esposta soprattutto Antonio Velásquez Pinto CCRRMM, *Tesoro de los Cristianos* (Madrid 1662). Il decreto succitato,

La comunione eucaristica quotidiana

... Il desiderio poi di Gesù Cristo e della chiesa che tutti i fedeli cristiani accedano ogni giorno al sacro convito, consiste soprattutto in questo, che i fedeli cristiani congiunti a Dio per mezzo del sacramento, da questo prendano forza per reprimere la libidine, per purificare le colpe lievi che ogni giorno sopravvengono, per impedire i peccati più gravi ai quali è esposta l'umana fragilità; non invece principalmente per darsi pensiero di Dio con onore e venerazione, e neppure perché questo sia per coloro che si comunicano come una ricompensa od un premio delle loro virtù. Per questo il concilio di Trento chiama l'eucaristia «l'antidoto, con cui essere liberati dalle colpe d'ogni giorno e preservati dai peccati mortali» [*1638]. ... 3375

Essendosi nel frattempo raffreddata la pietà e soprattutto essendo per ogni dove dilagata la peste del giansenismo, si è cominciato a discutere sulle disposizioni con le quali è necessario accostarsi alla comunione frequente e quotidiana, e gli uni più degli altri ne hanno preteso di maggiori e più difficili come necessarie. Tali discussioni fecero sì che pochissimi si ritenessero degni di assumere ogni giorno la santisima eucaristia e attingessero così effetti più abbondanti da un tanto grande sacramento salvifico, soddisfatti i rimanenti di ristorarsi con questo o una volta all'anno, o una volta al mese, o al massimo ogni settimana. Anzi, da un tal grado di severità, ne è venuto che fossero esclusi dal frequentare la mensa celeste interi gruppi di persone, come ad esempio i commercianti, o coloro che sono uniti in matrimonio. 3376

Alcuni tuttavia sono andati a cadere nella sentenza opposta. Questi, ritenendo che la comunione quotidiana è ordinata per diritto divino, affinché neppure un giorno potesse trascorrere privo della comunione, ... ritenevano che l'eucaristia dovesse essere assunta anche nel venerdì santo, e la distribuivano.[1] 3377

A questo riguardo, la Santa Sede non è venuta meno al suo compito [*cf.* **2090-2095 2323*]. ... Tuttavia il virus del giansenismo che aveva intaccato anche gli animi dei buoni, sotto l'apparenza dell'onore e della venerazione che si debbono all'eucaristia, non è totalmente scomparso. Il problema delle disposizioni per potersi accostare in modo retto e legittimo alla comunione è sopravvissuto alle dichiarazioni della Santa Sede; per questo è avvenuto che alcuni teologi anche di buona fama hanno dichiarato che la comunione quotidiana può essere permessa ai fedeli raramente e poste parecchie condizioni. 3378

La Congregazione del concilio ... ha stabilito e dichiarato: 3379

1. La comunione frequente e quotidiana ... sia estesa a tutti i fedeli cristiani di qualsiasi ordine o condizione, così che nessuno che sia in stato di grazia e che si accosti alla sacra mensa con retta e pia disposizione, ne possa essere impedito.

in opposizione a una tale conseguenza, aveva accentuato l'usanza romana. Nella riforma della settimana santa la pratica prima respinta fu accolta: cf. il decreto della Congregazione dei Riti *Maxima Redemptionis* del 16 nov. 1955, istruzione n. 19 (AAS 47[1955] 846).

3380 2. Recta autem mens in eo est, ut qui ad s. mensam accedit, non usui aut vanitati aut humanis rationibus indulgeat, sed Dei placito satisfacere velit, ei arctius caritate coniungi ac divino illo pharmaco suis infirmitatibus ac defectibus occurrere.

3381 3. Etsi quam maxime expediat, ut frequenti et quotidiana communione utentes venialibus peccatis, saltem plene deliberatis, eorumque affectu sint expertes, sufficit nihilominus, ut culpis mortalibus vacent, cum proposito, se numquam in posterum peccaturos. ...

3382 4. ... Curandum est, ut sedula ad sacram communionem praeparatio antecedat et congrua gratiarum actio inde sequatur iuxta uniuscuiusque vires, condicionem ac officia.

3383 5. ... Confessarii consilium intercedat. Caveant tamen confessarii, ne a frequenti seu quotidiana communione quemquam avertant, qui in statu gratiae reperiatur et recta mente accedat. ...

3385-3388: Decr. *Provida sapientique cura*, 18 Ian. 1906

Essendo in vigore soltanto in alcuni territori della Germania il decreto tridentino *Tametsi* (*1813-1816), sussisteva insicurezza nella legislazione matrimoniale, ciò che crebbe poi col mutamento dei confini territoriali. Per risolvere questo problema i vescovi della Ger- ▷

De lege clandestinitatis Tridentina

3385 ... I. In universo hodierno Imperio Germaniae caput *Tametsi* Concilii Tridentini [**1813-1816*], quamvis in pluribus locis sive per expressam publicationem sive per legitimam observantiam nondum fuerit certo promulgatum et inductum, tamen inde a die festo Paschae (id est a die 15 Aprilis) huius anni 1906 omnes catholicos, etiam hucusque immunes a forma Tridentina servanda, ita adstringat, ut inter se non aliter quam coram parocho et duobus vel tribus testibus validum matrimonium celebrare possint [*cf.* **3468-3474*].

3386 II. Matrimonia mixta, quae a catholicis cum haereticis vel schismaticis contrahuntur, graviter sunt manentque prohibita, nisi accedente iusta gravique causa canonica, datis integre, formiter, utrimque legitimis cautionibus, per partem catholicam dispensatio super impedimento mixtae religionis rite fuerit obtenta.

Quae quidem matrimonia, dispensatione licet impetrata, omnino in facie Ecclesiae coram parocho ac duobus tribusve testibus celebranda sunt, adeo ut graviter delinquant, qui coram ministro acatholico vel coram solo civili magistratu vel alio quolibet modo clandestino contrahunt. Immo si qui catholici in matrimoniis istis mixtis celebrandis ministri acatholici operam exquirunt vel admittunt, aliud patrant delictum et canonicis censuris subiacent.

2. La retta disposizione poi consiste in questo, che colui che si accosta al- 3380
la sacra mensa, non assecondi la consuetudine, la vanità o i ragionamenti umani, ma voglia soddisfare il desiderio di Dio, essere a lui congiunto più strettamente nella carità, e rimediare alle sue infermità e ai suoi difetti con quella divina medicina.

3. Anche se è quanto mai conveniente che quelli che fanno uso della co- 3381
munione frequente e quotidiana siano privi di peccati veniali, per lo meno quelli pienamente deliberati, e dall'affetto nei loro confronti, è tuttavia sufficiente che siano senza peccati mortali, unitamente al proposito di non peccare mai più nel futuro. ...

4. ... Ci si deve preoccupare che alla santa comunione sia premessa una 3382
diligente preparazione e che poi segua un adeguato ringraziamento, secondo le forze di ciascuno, la condizione e gli obblighi.

5. ... Deve esserci il consiglio del confessore. Si guardino tuttavia i con- 3383
fessori dal distogliere, dalla comunione frequente o quotidiana, chi si trovi in stato di grazia e acceda con retta disposizione. ...

3385-3388: Decreto *Provida sapientique cura*, 18 genn. 1906

mania elaborarono, insieme alla Congregazione dell'Inquisizione, il decreto *Provida sapientique cura*. – *Ed.*: ASS 39(1906/07) 82-84 / Pio X, *Acta*, 3, 10-12 / AnE 14(1906) 149b-150a / ArchKKR 86(1906) 344s.

La normativa del concilio di Trento sui matrimoni clandestini

... I. In tutto l'odierno Impero di Germania, il capitolo *Tametsi* del con- 3385
cilio di Trento [**1813-1816*], sebbene in molti luoghi, sia con evidente divulgazione sia con legittima osservanza, non sia stato ancora con certezza promulgato e introdotto, tuttavia, a partire dal giorno di Pasqua (cioè dal 15 aprile) di quest'anno 1906, deve obbligare tutti i cattolici, anche quelli fino ad ora esenti dall'osservanza della forma tridentina, al punto che fra di loro non possano altrimenti celebrare un valido matrimonio che davanti al parroco e a due o tre testimoni [*cf.* **3468-3474*].

II. I matrimoni misti che vengono contratti da dei cattolici con degli 3386
eretici o degli scismatici, sono e rimangono gravemente proibiti, a meno che, per la parte cattolica, sopravvenuta una giusta e importante ragione canonica, una volta date onestamente, secondo la forma prevista e da entrambi le legittime garanzie, non sia stata ottenuta secondo le regole la dispensa relativa all'impedimento di mista religione.

Questi matrimoni poi, benché sia stata ottenuta la dispensa, debbono essere celebrati in ogni modo di fronte alla chiesa, davanti al parroco e a due o tre testimoni, al punto che quelli che lo contraggono davanti al ministro non cattolico, o soltanto davanti al magistrato civile, o in un qualsiasi altro modo segreto, commettono una grave mancanza. Anzi, se i cattolici ricercano o accettano l'opera di un ministro non cattolico nella celebrazione di questi matrimoni misti, commettono un altro delitto e soggiacciono alle censure canoniche.

3387 Nihilominus matrimonia mixta in quibusvis Imperii Germanici provinciis et locis, etiam in iis, quae iuxta Romanarum Congregationum decisiones vi irritanti capitis *Tametsi* certo hucusque subiecta fuerunt, non servata forma Tridentina iam contracta vel (quod Deus avertat) in posterum contrahenda, dummodo nec aliud obstet canonicum impedimentum, nec sententia nullitatis propter impedimentum clandestinitatis ante diem festum Paschae huius anni legitime lata fuerit et mutuus coniugum consensus usque ad dictam diem perseveraverit, pro validis omnino haberi volumus idque expresse declaramus, definimus atque decernimus.

3388 III. Ut autem iudicibus ecclesiasticis tuta norma praesto sit, hoc idem iisdemque sub condicionibus et restrictionibus declaramus, statuimus ac decernimus de matrimoniis acatholicorum, sive haereticorum sive schismaticorum, inter se in iisdem regionibus non servata forma Tridentina hucusque contractis vel in posterum contrahendis; ita ut, si alter vel uterque acatholicorum coniugum ad fidem catholicam convertatur, vel in foro ecclesiastico controversia incidat de validitate matrimonii duorum acatholicorum cum quaestione validitatis matrimonii ab aliquo catholico contracti vel contrahendi conexa, eadem matrimonia ceteris paribus pro omnino validis pariter habenda sint. ...

3391: Decr. S. Officii, 25 Apr. 1906

De forma necessaria Extremae Unctionis

3391 Cum ... quaesitum fuerit, ut unica determinaretur formula brevis in administratione sacramenti Extremae Unctionis in casu mortis imminentis, ... [*Inquisitores*] decreverunt:

In casu verae necessitatis sufficere formam: «Per istam sanctam unctionem indulgeat tibi Dominus, quidquid deliquisti. Amen.»

3394-3397: Resp. Commiss. de re Biblica, 27 Iun. 1906

De authentia mosaica Pentateuchi

3394 *Qu. 1:* Utrum argumenta a criticis congesta ad impugnandam authentiam mosaicam sacrorum librorum, qui Pentateuchi nomine designantur, tanti sint ponderis, ut, posthabitis quampluribus testimoniis utriusque Testamenti collective sumptis, perpetua consensione populi iudaici, Ecclesiae quoque

Tuttavia i matrimoni misti, in qualsiasi provincia e luogo dell'Impero Germanico, anche in quelli che secondo le decisioni delle Congregazioni romane sono stati con certezza sottoposti fino ad ora al potere di invalidazione del capitolo *Tametsi*, già contratti senza che fosse osservata la forma tridentina o (cosa che Dio allontani) da contrarsi per l'avvenire, purché non vi si opponga nessun altro impedimento canonico, e neppure sia stata emanata in modo legittimo una sentenza di nullità per l'impedimento di clandestinità prima del giorno della festa di Pasqua di quest'anno, ed il mutuo consenso degli sposi sia perseverato fino al giuramento suddetto, vogliamo che siano considerati validi e questo espressamente lo dichiariamo, definiamo e decretiamo. 3387

III. Affinché poi per i giudici ecclesiastici ci sia a disposizione una norma sicura, dichiariamo, stabiliamo e decretiamo questa stessa cosa, sotto le medesime condizioni e restrizioni, riguardo ai matrimoni dei non cattolici, sia eretici sia scismatici, fra di loro finora contratti o da contrarsi in futuro nelle medesime regioni senza che sia stata osservata la forma tridentina; così che, se uno o entrambi i coniugi non cattolici si convertono alla fede cattolica, o nel tribunale ecclesiastico nasca una controversia circa la validità del matrimonio di due non cattolici con connessa la questione della validità del matrimonio contratto o da contrarsi da qualche cattolico, gli stessi matrimoni, a parità delle altre cose, debbono ugualmente essere ritenuti del tutto come validi. ... 3388

3391: Decreto del Sant'Uffizio, 25 aprile 1906

Il decreto, confermato da Pio X il 26 aprile, si oppone a quei teologi che richiamandosi al concilio di Firenze (cf. *1324) insegnavano che nell'unzione degli infermi fosse parte essenziale della forma l'espressa menzione dei sensi da ungere. – *Ed.*: ASS 39(1906/07) 273 / AnE 14(1906) 278a.

La forma necessaria dell'estrema unzione

Dal momento ... che è stato richiesto che fosse stabilita una formula breve unica nell'amministrazione del sacramento dell'estrema unzione in caso di morte imminente, ... [*gli Inquisitori*] hanno deliberato: 3391

In caso di vera necessità è sufficiente la formula: «Per mezzo di questa santa unzione, perdoni a te il Signore tutto ciò che di male hai commesso. Amen.»

3394-3397: Risposte della Commissione Biblica, 27 giugno 1906

Ed.: ASS 39(1906/07) 377s / AnE 14(1906) 305 / EnchB nn. 181-184.

L'autenticità mosaica del Pentateuco

Domanda 1: Gli argomenti accumulati dai critici per combattere la autenticità mosaica dei sacri libri, che sono chiamati con il nome di Pentateuco, hanno tanto peso da dover affermare, malgrado le molteplici testimonianze di entrambi i Testamenti presi insieme, l'accordo perpetuo del popolo giudaico, 3394

constanti traditione nec non indiciis internis, quae ex ipso textu eruuntur, ius tribuant affirmandi, hos libros non Moysen habere auctorem, sed ex fontibus maxima ex parte aetate mosaica posterioribus fuisse confectos?
Resp.: Negative.

3395 *Qu. 2:* Utrum mosaica authentia Pentateuchi talem necessario postulet redactionem totius operis, ut prorsus tenendum sit, Moysen omnia et singula manu sua scripsisse vel amanuensibus dictasse; an etiam eorum hypothesis permitti possit, qui existimant, eum opus ipsum a se sub divinae inspirationis afflatu conceptum alteri vel pluribus scribendum commisisse, ita tamen, ut sensa sua fideliter redderent, nihil contra suam voluntatem scriberent, nihil omitterent; ac tandem opus hac ratione confectum, ab eodem Moyse principe inspiratoque auctore probatum, ipsiusmet nomine vulgaretur?
Resp.: Negative ad primam partem; affirmative ad secundam.

3396 *Qu. 3:* Utrum absque praeiudicio mosaicae authentiae Pentateuchi concedi possit, Moysen ad suum conficiendum opus fontes adhibuisse, scripta videlicet documenta vel orales traditiones, ex quibus secundum peculiarem scopum sibi propositum et sub divinae inspirationis afflatu nonnulla hauserit eaque ad verbum vel quoad sententiam contracta vel amplificata ipsi operi inseruerit?
Resp.: Affirmative.

3397 *Qu. 4:* Utrum salva substantialiter mosaica authentia et integritate Pentateuchi admitti possit, tam longo saeculorum decursu nonnullas ei modificationes obvenisse, uti: additamenta post Moysi mortem vel ab auctore inspirato apposita vel glossas et explicationes textui interiectas, vocabula quaedam et formas e sermone antiquato in sermonem recentiorem translatas, mendosas demum lectiones vitio amanuensium adscribendas, de quibus fas sit ad normas artis criticae disquirere et iudicare?
Resp.: Affirmative, salvo Ecclesiae iudicio.

3398-3400: Resp. Commiss. de re Biblica, 29 Maii 1907

De auctore et veritate historica quarti Evangelii

3398 *Qu. 1:* Utrum ex constanti, universali ac solemni Ecclesiae traditione iam a saeculo II decurrente,
prout maxime eruitur:
a) ex SS. Patrum, scriptorum ecclesiasticorum, imo etiam haereticorum, testimoniis et allusionibus, quae, cum ab Apostolorum discipulis vel primis successoribus derivasse oportuerit, necessario nexu cum ipsa libri origine cohaerent;

la tradizione costante della chiesa e gli indizi interni che si scoprono nello stesso testo, che questi libri non hanno Mosè per autore, ma che sono stati redatti attraverso l'uso di fonti per la maggior parte posteriori a Mosè?
Risposta: No.

Domanda 2: L'autenticità mosaica del Pentateuco postula necessariamente una tale redazione di tutta l'opera, cosicché si debba ritenere assolutamente che Mosè abbia scritto di sua mano tutte e singole le cose che sono scritte o che le abbia dettate ad amanuensi; o si può piuttosto ammettere l'ipotesi di coloro che pensano che egli ha affidato ad un'altra o a varie persone la scrittura dell'opera che egli aveva concepito dietro il soffio della divina ispirazione, in maniera tale da riflettere fedelmente il suo pensiero, da non scrivere alcunché contro la sua volontà e da non omettere nulla; così alla fine, una tale opera così redatta, approvata dallo stesso Mosè, autore principale e ispirato, fu divulgata con il suo nome? 3395
Risposta: No per la prima parte; Sì per la seconda.

Domanda 3: Si può concedere, senza alcun pregiudizio sull'autenticità mosaica del Pentateuco, che Mosè nella redazione della sua opera abbia fatto uso di fonti, sia documenti scritti che tradizioni orali, dalle quali abbia tratto, parola per parola oppure secondo l'idea di fondo, alcune cose e le abbia inserite nella sua opera, riassumendole o amplificandole, secondo il suo fine e dietro il soffio della divina ispirazione? 3396
Risposta: Sì.

Domanda 4: Salva sostanzialmente l'autenticità mosaica e l'integrità del Pentateuco, si può ammettere che in un decorso così lungo di secoli siano sopraggiunte ad esso alcune modificazioni quali: aggiunte fatte dopo la morte di Mosè da un autore ispirato o glosse e spiegazioni intercalate nel testo; alcuni vocaboli e forme del linguaggio più antico modificate in funzione del linguaggio più recente; lezioni errate da attribuirsi soltanto ad errori degli amanuensi sui quali sia lecito discutere e giudicare secondo le regole dell'arte critica? 3397
Risposta: Sì, salvo il giudizio della chiesa.

3398-3400: Risposta della Commissione Biblica, 29 maggio 1907

Ed.: ASS 40(1907) 383s / AnE 15(1907) 259s / EnchB nn. 187-189

Autore e verità storica del quarto Vangelo

Domanda 1: Dalla tradizione costante, universale e solenne della chiesa, vigente già dal secolo II, 3398
che si trae soprattutto:
a) dalle testimonianze e dalle allusioni dei santi padri, degli scrittori ecclesiastici e persino degli stessi eretici, che, essendo dovute derivare dai discepoli o dai primi successori degli apostoli, pongono un necessario legame con la stessa origine del libro;

b) ex recepto semper et ubique nomine auctoris quarti Evangelii in canone et catalogis sacrorum Librorum;
c) ex eorundem Librorum vetustissimis manuscriptis, codicibus et in varia idiomata versionibus;
d) ex publico usu liturgico inde ab Ecclesiae primordiis toto orbe obtinente;

praescindendo ab argumento theologico, tam solido argumento historico demonstretur Ioannem Apostolum et non alium quarti Evangelii auctorem esse agnoscendum, ut rationes a criticis in oppositum adductae hanc traditionem nullatenus infirment?

Resp.: Affirmative.

3399 *Qu. 2:* Utrum etiam rationes internae, quae eruuntur ex textu quarti Evangelii seiunctim considerato, ex scribentis testimonio et Evangelii ipsius cum I Epistola Ioannis Apostoli manifesta cognatione, censendae sint confirmare traditionem, quae eidem Apostolo quartum Evangelium indubitanter attribuit?

Et utrum difficultates, quae ex collatione ipsius Evangelii cum aliis tribus desumuntur, habita prae oculis diversitate temporis, scopi et auditorum, pro quibus vel contra quos auctor scripsit, solvi rationabiliter possint, prout SS. Patres et exegetae catholici passim praestiterunt?

Resp.: Affirmative ad utramque partem.

3400 *Qu. 3:* Utrum, non obstante praxi, quae a primis temporibus in universa Ecclesia constantissime viguit, arguendi ex quarto Evangelio tamquam ex documento proprie historico, considerata nihilominus indole peculiari eiusdem Evangelii et intentione auctoris manifesta illustrandi et vindicandi Christi divinitatem ex ipsis factis et sermonibus Domini, dici possit, facta narrata in quarto Evangelio esse totaliter vel ex parte conficta ad hoc, ut sint allegoriae vel symbola doctrinalia, sermones vero Domini non proprie et vere esse ipsius Domini sermones, sed compositiones theologicas scriptoris, licet in ore Domini positas?

Resp.: Negative.

3401-3466: Decr. S. Officii *Lamentabili*, 3 Iul. 1907

Il decreto, confermato dal papa il 4 luglio, costituisce il primo scritto dottrinale papale con cui fu condannato il cosiddetto modernismo Le proposizioni condannate sono tratte, in parte, dagli scritti di alcuni autori, dei quali i più importanti sono: Alfred Loisy (particolarmente i suoi libri *L'Évangile et l'Église* [1902] e *Autour d'un petit livre* [1903]), George Tyrrel, Edouard Le Roy, Ernest Dimnet, Albert Houtin (*La question biblique chez les catholiques de France au XIX*[e] *siècle* [1902]). In parte però le proposizioni contengono

b) dal nome dell'autore del quarto Vangelo universalmente e sempre recepito nel canone e nelle liste dei Libri sacri;
c) dagli antichissimi manoscritti, codici e versioni in varie lingue degli stessi Libri sacri;
d) dall'uso liturgico pubblico mantenuto fin dai primordi della chiesa in tutto il mondo;

prescindendo dall'argomento teologico, si dimostra con un argomento storico abbastanza solido che è da riconoscersi l'apostolo Giovanni e nessun altro come l'autore del quarto Vangelo cosicché le motivazioni addotte in contrario dai critici non indeboliscono per nulla tale tradizione?

Risposta: Sì.

Domanda 2: Anche le ragioni interne che si traggono dal testo del quarto Vangelo considerato in sé, dalla testimonianza dello scrittore e della manifesta parentela dello stesso Vangelo con la prima lettera dell'apostolo Giovanni, si devono considerare come una conferma della tradizione che attribuisce in un modo indubitabile il quarto Vangelo al medesimo apostolo? 3399

E le difficoltà che nascono dalla comparazione del medesimo Vangelo con gli altri tre, tenendo conto della diversità del tempo, dello scopo e degli uditori per i quali o contro i quali l'autore scrisse, possono essere ragionevolmente risolte, come hanno mostrato qua e là i santi padri e gli esegeti cattolici?

Risposta: Sì per entrambe le parti.

Domanda 3: Nonostante la prassi, costantemente vigente fin dai primi tempi in tutta la chiesa, di fare uso del quarto Vangelo come di un documento propriamente storico, considerata tuttavia l'indole particolare di tale Vangelo e la manifesta intenzione dell'autore di illustrare e di provare la divinità di Cristo attraverso quelle stesse azioni e parole del Signore, si può affermare che i fatti narrati dal quarto Vangelo sono del tutto o in parte inventati con quel fine, come se fossero allegorie o simboli dottrinali; e i discorsi del Signore non sono veramente e propriamente discorsi dello stesso Signore, ma composizioni teologiche dello scrittore, anche se poste in bocca al Signore? 3400

Risposta: No.

3401-3466: Decreto del S. Uffizio *Lamentabili*, 3 luglio 1907

conseguenze non dedotte dagli autori degli scritti citati. Un terzo gruppo di proposizioni esprime le opinioni dello spirito del tempo: esse vengono respinte «così come suonano» («prout sonant»). Un completamento del decreto è costituito dall'encilica *Pascendi dominici gregis* (*3475-3500) e dal giuramento antimodernista (*3537-3550). L'obbligo al giuramento fu sospeso nel 1967. – *Ed* : ASS 40(1907) 470-478 / Pio X, *Acta*, 5, 77-84 / AnE 15(1907) 276b-278b / EnchB nn. 192-256

Errores Modernistarum

De emancipatione exegeseos a Magisterio Ecclesiae

3401 1. Ecclesiastica lex, quae praescribit subicere praeviae censurae libros divinas respicientes Scripturas, ad cultores critices aut exegeseos scientificae Librorum Veteris et Novi Testamenti non extenditur.

3402 2. Ecclesiae interpretatio sacrorum Librorum non est quidem spernenda, subiacet tamen accuratiori exegetarum iudicio et correctioni.

3403 3. Ex iudiciis et censuris ecclesiasticis contra liberam et cultiorem exegesim latis colligi potest, fidem ab Ecclesia propositam contradicere historiae, et dogmata catholica cum verioribus christianae religionis originibus componi reipsa non posse.

3404 4. Magisterium Ecclesiae ne per dogmaticas quidem definitiones genuinum sacrarum Scripturarum sensum determinare potest.

3405 5. Cum in deposito fidei veritates tantum revelatae contineantur, nullo sub respectu ad Ecclesiam pertinet iudicium ferre de assertionibus disciplinarum humanarum.

3406 6. In definiendis veritatibus ita collaborant discens et docens Ecclesia, ut docenti Ecclesiae nihil supersit, nisi communes discentis opinationes sancire.

3407 7. Ecclesia, cum proscribit errores, nequit a fidelibus exigere ullum internum assensum, quo iudicia a se edita complectantur.

3408 8. Ab omni culpa immunes existimandi sunt, qui reprobationes a Sacra Congregatione Indicis aliisve Sacris Romanis Congregationibus latas nihili pendunt.

De inspiratione et inerrantia s. Scripturae

3409 9. Nimiam simplicitatem aut ignorantiam prae se ferunt, qui Deum credunt vere esse Scripturae sacrae auctorem.

3410 10. Inspiratio librorum Veteris Testamenti in eo consistit, quod scriptores israëlitae religiosas doctrinas sub peculiari quodam aspectu, gentibus parum noto aut ignoto, tradiderunt.

3411 11. Inspiratio divina non ita ad totam Scripturam sacram extenditur, ut omnes et singulas eius partes ab omni errore praemuniat.

3412 12. Exegeta, si velit utiliter studiis biblicis incumbere, imprimis quamlibet praeconceptam opinionem de supernaturali origine Scripturae sacrae seponere debet, eamque non aliter interpretari quam cetera documenta mere humana.

3413 13. Parabolas evangelicas ipsimet Evangelistae ac Christiani secundae et tertiae generationis artificiose digesserunt, atque ita rationem dederunt exigui fructus praedicationis Christi apud Iudaeos.

Errori dei modernisti

Emancipazione dell'esegesi dal magistero della chiesa

1. La legge ecclesiastica, che prescrive che debbano essere presentati alla previa censura i libri riguardanti le divine Scritture, non si estende ai cultori della critica o dell'esegesi scientifica dei libri dell'Antico e del Nuovo Testamento. 3401

2. L'interpretazione dei sacri Libri da parte della chiesa non è da disprezzarsi, tuttavia deve essere sottoposta al giudizio e alla correzione più accurata degli esegeti. 3402

3. Dai giudizi e dalle censure ecclesiastiche emanate contro una libera e più colta esegesi, si può dedurre che la fede proposta dalla chiesa contraddice la storia, e che i dogmi cattolici non possono di fatto conciliarsi con le origini più vere della religione cristiana. 3403

4. Il magistero della chiesa non può determinare il senso autentico delle sacre Scritture, neppure per mezzo di definizioni dogmatiche. 3404

5. Siccome nel deposito della fede non sono contenute altre verità che quelle rivelate, non compete sotto alcun aspetto alla chiesa giudicare le asserzioni delle discipline umane. 3405

6. Nella definizione delle verità la chiesa discente collabora con la chiesa docente in modo tale che alla chiesa docente non rimane che accettare le comuni opinioni di quella discente. 3406

7. La chiesa, quando condanna un errore, non può pretendere dai fedeli alcun assenso interno, mediante il quale essi approvino i giudizi da essa emanati. 3407

8. Sono da considerarsi immuni da ogni colpa coloro che non tengono in alcun conto le condanne emanate dalla Sacra Congregazione dell'Indice o da altre congregazioni romane. 3408

Ispirazione e inerranza della sacra Scrittura

9. Coloro che credono che veramente Dio è l'autore delle sacre Scritture, mostrano di essere molto ingenui o ignoranti. 3409

10. L'ispirazione dei libri dell'Antico Testamento è da intendersi così: che gli scrittori israeliti insegnarono dottrine religiose sotto un qualche aspetto particolare poco noto o del tutto ignoto ai pagani. 3410

11. L'ispirazione divina non si estende a tutta la sacra Scrittura in modo che tutte e singole le sue parti siano immuni da qualunque errore. 3411

12. L'esegeta che voglia utilmente applicarsi agli studi biblici dovrà anzitutto mettere da parte ogni preconcetto sull'origine soprannaturale della sacra Scrittura e poi dovrà interpretarla come qualunque altro documento umano. 3412

13. Le parabole evangeliche furono artificiosamente messe insieme dagli stessi evangelisti o dai cristiani della seconda e terza generazione, così da dare una ragione del poco frutto della predicazione di Cristo presso gli ebrei. 3413

3414 14. In pluribus narrationibus non tam quae vera sunt Evangelistae retulerunt, quam quae lectoribus, etsi falsa, censuerunt magis proficua.

3415 15. Evangelia usque ad definitum constitutumque canonem continuis additionibus et correctionibus aucta fuerunt; in ipsis proinde doctrinae Christi non remansit nisi tenue et incertum vestigium.

3416 16. Narrationes Ioannis non sunt proprie historia, sed mystica Evangelii contemplatio; sermones in eius Evangelio contenti sunt meditationes theologicae circa mysterium salutis, historica veritate destitutae.

3417 17. Quartum Evangelium miracula exaggeravit, non tantum ut extraordinaria magis apparerent, sed etiam ut aptiora fierent ad significandum opus et gloriam Verbi Incarnati.

3418 18. Ioannes sibi vindicat quidem rationem testis de Christo; re tamen vera non est nisi eximius testis vitae christianae, seu vitae Christi in Ecclesia exeunte primo saeculo.

3419 19. Heterodoxi exegetae fidelius expresserunt sensum verum Scripturarum quam exegetae catholici.

De conceptu revelationis et dogmatis

3420 20. Revelatio nihil aliud esse potuit quam acquisita ab homine suae ad Deum relationis conscientia.

3421 21. Revelatio, obiectum fidei catholicae constituens, non fuit cum Apostolis completa.

3422 22. Dogmata, quae Ecclesia perhibet tamquam revelata, non sunt veritates e caelo delapsae, sed sunt interpretatio quaedam factorum religiosorum, quam humana mens laborioso conatu sibi comparavit.

3423 23. Exsistere potest et reipsa exsistit oppositio inter facta, quae in sacra Scriptura narrantur, eisque innixa Ecclesiae dogmata; ita ut criticus tamquam falsa reicere possit facta, quae Ecclesia tamquam certissima credit.

3424 24. Reprobandus non est exegeta, qui praemissas adstruit, ex quibus sequitur, dogmata historice falsa aut dubia esse, dummodo dogmata ipsa directe non neget.

3425 25. Assensus fidei ultimo innititur in congerie probabilitatum.

3426 26. Dogmata fidei retinenda sunt tantummodo iuxta sensum practicum, id est tamquam norma praeceptiva agendi, non vero tamquam norma credendi.

De Christo

3427 27. Divinitas Iesu Christi ex Evangeliis non probatur; sed est dogma, quod conscientia christiana e notione Messiae deduxit.

3428 28. Iesus, cum ministerium suum exercebat, non in eum finem loquebatur, ut doceret se esse Messiam, neque eius miracula eo spectabant, ut id demonstraret.

3429 29. Concedere licet, Christum, quem exhibet historia, multo inferiorem esse Christo, qui est obiectum fidei.

14. In molte delle loro narrazioni gli evangelisti non riportarono tanto quelle cose che veramente avvennero, ma quelle che a loro sembrarono più utili per i loro lettori, sebbene fossero false. 3414

15. I vangeli furono soggetti a continue aggiunte e correzioni fino a che fu definito e costituito il canone: perciò in essi non rimase se non un tenue e incerto vestigio della dottrina di Cristo. 3415

16. Le narrazioni di Giovanni non sono storia propriamente detta, ma mistica contemplazione del vangelo; i sermoni contenuti nel suo vangelo sono meditazioni teologiche sul mistero della salvezza, destituiti di verità storica. 3416

17. Il quarto Vangelo esagerò i miracoli, non solo perché apparissero più straordinari, ma anche perché fossero più adatti a significare l'opera e la gloria del Verbo incarnato. 3417

18. Giovanni ha preteso per sé il carattere di testimone di Cristo, ma in verità non è altro che un esimio testimone della vita cristiana, cioè della vita di Cristo nella chiesa, alla fine del primo secolo. 3418

19. Gli esegeti eterodossi hanno espresso il senso autentico delle Scritture più fedelmente degli esegeti cattolici. 3419

Il concetto di rivelazione e di dogma

20. La rivelazione non poté essere altro che la coscienza acquisita dall'uomo della sua relazione con Dio. 3420

21. La rivelazione che costituisce l'oggetto della fede cattolica, non terminò con gli apostoli. 3421

22. I dogmi che la chiesa presenta come rivelati, non sono verità venute dal cielo, ma sono una qualche interpretazione dei fatti religiosi, che la mente umana si è acquistata con un faticoso lavoro. 3422

23. Può esistere, e di fatto esiste, un'opposizione tra i fatti narrati nella sacra Scrittura e i dogmi della chiesa che su di essi si appoggiano; così, il critico può rigettare come falsi quei fatti che la chiesa ritiene come certissimi. 3423

24. Non è da riprovare l'esegeta che ammette delle premesse dalle quali consegue che alcuni dogmi siano storicamente falsi o dubbi, a condizione che non neghi direttamente quegli stessi dogmi. 3424

25. L'assenso della fede si appoggia in ultima analisi su un accumulo di probabilità. 3425

26. I dogmi di fede sono da ritenersi solo in vista del senso pratico, ossia come norma che regola l'agire e non tanto come norma del credere. 3426

Il Cristo

27. La divinità di Gesù Cristo non è provata dai vangeli, ma è un dogma che la coscienza cristiana ha dedotto dalla nozione di Messia. 3427

28. Gesù, nell'esercizio del suo ministero, non parlava per insegnare che egli fosse il Messia, né i suoi miracoli intendevano provare ciò. 3428

29. Si può concedere che il Cristo presentato dalla storia sia molto inferiore al Cristo che costituisce l'oggetto della fede. 3429

3430 30. In omnibus textibus evangelicis nomen *Filius Dei* aequivalet tantum nomini *Messias*, minime vero significat Christum esse verum et naturalem Dei Filium.

3431 31. Doctrina de Christo, quam tradunt Paulus, Ioannes et Concilia Nicaenum, Ephesinum, Chalcedonense, non est ea, quam Iesus docuit, sed quam de Iesu concepit conscientia christiana.

3432 32. Conciliari nequit sensus naturalis textuum evangelicorum cum eo, quod nostri theologi docent de conscientia et scientia infallibili Iesu Christi.

3433 33. Evidens est cuique, qui praeconceptis non ducitur opinionibus, Iesum aut errorem de proximo messianico adventu fuisse professum, aut maiorem partem ipsius doctrinae in Evangeliis synopticis contentae authenticitate carere.

3434 34. Criticus nequit asserere Christo scientiam nullo circumscriptam limite nisi facta hypothesi, quae historice haud concipi potest quaeque sensui morali repugnat, nempe Christum uti hominem habuisse scientiam Dei et nihilominus noluisse notitiam tot rerum communicare cum discipulis ac posteritate.

3435 35. Christus non semper habuit conscientiam suae dignitatis messianicae.

3436 36. Resurrectio Salvatoris non est proprie factum ordinis historici, sed factum ordinis mere supernaturalis nec demonstratum nec demonstrabile, quod conscientia christiana sensim ex aliis derivavit.

3437 37. Fides in resurrectionem Christi ab initio fuit non tam de facto ipso resurrectionis, quam de vita Christi immortali apud Deum.

3438 38. Doctrina de morte piaculari Christi non est evangelica, sed tantum paulina.

De sacramentis

3439 39. Opiniones de origine sacramentorum, quibus Patres Tridentini imbuti erant quaeque in eorum canones dogmaticos procul dubio influxum habuerunt, longe distant ab iis, quae nunc penes historicos rei christianae indagatores merito obtinent.

3440 40. Sacramenta ortum habuerunt ex eo, quod Apostoli eorumque successores ideam aliquam et intentionem Christi, suadentibus et moventibus circumstantiis et eventibus, interpretati sunt.

3441 41. Sacramenta eo tantum spectant, ut in mentem hominis revocent praesentiam Creatoris semper beneficam.

3442 42. Communitas christiana necessitatem baptismi induxit, adoptans illum tamquam ritum necessarium eique professionis christianae obligationes annectens.

3443 43. Usus conferendi baptismum infantibus evolutio fuit disciplinaris, quae una ex causis exstitit, ut sacramentum resolveretur in duo, in baptismum scilicet et paenitentiam.

3444 44. Nihil probat ritum sacramenti confirmationis usurpatum fuisse ab Apostolis: formalis autem distinctio duorum sacramentorum, baptismi scilicet et confirmationis, haud spectat ad historiam christianismi primitivi.

30. In tutti i testi evangelici, il nome *Figlio di Dio* equivale soltanto al nome di *Messia*; tuttavia ciò non significa affatto che Cristo sia il vero e naturale Figlio di Dio. 3430

31. La dottrina riguardante Cristo che insegnano Paolo, Giovanni e i concili di Nicea, di Efeso e di Calcedonia, non è quella che ha insegnato Gesù, ma quella che la coscienza cristiana ha formulato su Gesù. 3431

32. Non è possibile conciliare il senso naturale dei testi dei vangeli con ciò che i nostri teologi insegnano riguardo alla coscienza e alla scienza infallibile di Gesù Cristo. 3432

33. È evidente, a chiunque non abbia opinioni preconcette, che o Gesù insegnò un errore sul prossimo avvento messianico, o la maggior parte della stessa dottrina contenuta nei vangeli sinottici non è autentica. 3433

34. Il critico non può assegnare a Cristo una scienza illimitata, se non nell'ipotesi, che non è possibile concepire storicamente e che ripugna al senso morale, in cui Cristo abbia potuto avere come uomo la scienza di Dio e ciononostante non abbia voluto comunicare la cognizione di tante cose ai discepoli e alla posterità. 3434

35. Cristo non ebbe sempre la coscienza della sua dignità messianica. 3435

36. La risurrezione del Salvatore non è un fatto di ordine propriamente storico, ma un fatto di ordine puramente soprannaturale, né dimostrato né dimostrabile, che la coscienza cristiana derivò gradatamente da altri fatti. 3436

37. La fede nella risurrezione di Cristo fu da principio non tanto nel fatto stesso della risurrezione, quanto nella vita immortale di Cristo presso Dio. 3437

38. La dottrina della morte espiatoria di Cristo non è evangelica, ma solo paolina. 3438

I sacramenti

39. Le opinioni sull'origine dei sacramenti con le quali erano formati i padri tridentini e che dovettero influire senza dubbio sui loro canoni dogmatici, sono molto differenti da quelle che ora ottengono credito presso gli storici del cristianesimo. 3439

40. I sacramenti hanno origine dall'interpretazione che gli apostoli e i loro successori hanno fatto di una qualche idea e intenzione di Cristo, indotti e persuasi a ciò dalle circostanze e dagli avvenimenti. 3440

41. I sacramenti hanno soltanto lo scopo di ricordare agli uomini la presenza sempre benefica del Creatore. 3441

42. La comunità cristiana introdusse la necessità del battesimo, adottandolo come rito necessario e annettendogli gli obblighi della professione cristiana. 3442

43. L'uso di conferire il battesimo ai bambini fu un'evoluzione disciplinare che appare come una delle cause per cui quel sacramento fu diviso in due: nel battesimo e nella penitenza. 3443

44. Non vi sono argomenti per provare che il rito del sacramento della confermazione sia stato praticato dagli apostoli: la distinzione formale, poi, dei due sacramenti, cioè del battesimo e della confermazione non appartiene alla storia del cristianesimo primitivo. 3444

3445 45. Non omnia, quae narrat Paulus de institutione Eucharistiae [*1Cor 11,23-25*], historice sunt sumenda.

3446 46. Non adfuit in primitiva Ecclesia conceptus de christiano peccatore auctoritate Ecclesiae reconciliato, sed Ecclesia nonnisi admodum lente huiusmodi conceptui assuevit. Immo etiam postquam paenitentia tamquam Ecclesiae institutio agnita fuit, non appellabatur sacramenti nomine, eo quod haberetur uti sacramentum probrosum.

3447 47. Verba Domini: «Accipite Spiritum Sanctum; quorum remiseritis peccata, remittuntur eis, et quorum retinueritis, retenta sunt» [*Io 20,22s*], minime referuntur ad sacramentum paenitentiae, quidquid Patribus Tridentinis asserere placuit.

3448 48. Iacobus in sua epistola [*Iac 5,14s*] non intendit promulgare aliquod sacramentum Christi, sed commendare pium aliquem morem, et si in hoc more forte cernit medium aliquod gratiae, id non accipit eo rigore, quo acceperunt theologi, qui notionem et numerum sacramentorum statuerunt.

3449 49. Coena christiana paulatim indolem actionis liturgicae assumente, hi, qui Coenae praeesse consueverant, characterem sacerdotalem acquisiverunt.

3450 50. Seniores, qui in Christianorum coetibus invigilandi munere fungebantur, instituti sunt ab Apostolis presbyteri aut episcopi ad providendum necessariae crescentium communitatum ordinationi, non proprie ad perpetuandam missionem et potestatem Apostolicam.

3451 51. Matrimonium non potuit evadere sacramentum novae legis nisi serius in Ecclesia; siquidem, ut matrimonium pro sacramento haberetur, necesse erat, ut praecederet plena doctrinae de gratia et sacramentis theologica explicatio.

De constitutione Ecclesiae

3452 52. Alienum fuit a mente Christi Ecclesiam constituere veluti societatem super terram per longam saeculorum seriem duraturam; quin immo in mente Christi regnum caeli una cum fine mundi iamiam adventurum erat.

3453 53. Constitutio organica Ecclesiae non est immutabilis; sed societas christiana perpetuae evolutioni aeque ac societas humana est obnoxia.

3454 54. Dogmata, sacramenta, hierarchia, tum quod ad notionem tum quod ad realitatem attinet, non sunt nisi intelligentiae christianae interpretationes evolutionesque, quae exiguum germen in Evangelio latens externis incrementis auxerunt perfeceruntque.

3455 55. Simon Petrus ne suspicatus quidem umquam est, sibi a Christo demandatum esse primatum in Ecclesia.

3456 56. Ecclesia Romana non ex divinae providentiae ordinatione, sed ex mere politicis condicionibus caput omnium Ecclesiarum effecta est.

3467 57. Ecclesia sese praebet scientiarum naturalium et theologicarum progressibus infensam.

45. Non tutto ciò che Paolo narra sull'istituzione dell'eucaristia è da considerarsi come storico [*1Cor 11,23-25*]. 3445

46. Non ci fu nella chiesa primitiva il concetto di peccatore cristiano riconciliato per mezzo dell'autorità della chiesa; piuttosto, la chiesa si adattò a questo concetto molto lentamente. Anzi, anche quando la penitenza fu riconosciuta quale istituzione della chiesa, non portò il nome di sacramento dal momento che era ritenuto come un sacramento disonorevole. 3446

47. Le parole del Signore: «Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi» [*Gv 20,22s*], non si riferiscono affatto al sacramento della penitenza, qualunque cosa i padri tridentini abbiano creduto di asserire. 3447

48. Giacomo nella sua lettera [*Gc 5,14s*] non intende promulgare un qualche sacramento di Cristo, ma intende raccomandare una qualche pia pratica, e se in essa forse vide qualche mezzo di grazia, non lo intende con quel rigore con cui lo intesero i teologi che stabilirono la concezione e il numero dei sacramenti. 3448

49. Avendo la Cena cristiana preso a poco a poco l'indole di azione liturgica, coloro che erano soliti presiederla acquistarono il carattere sacerdotale. 3449

50. Gli anziani che avevano l'incarico di vigilare sulle assemblee dei cristiani, sono stati istituiti dagli apostoli presbiteri o vescovi allo scopo di provvedere al necessario ordinamento delle crescenti comunità, e non propriamente per perpetuare la missione e il potere apostolico. 3450

51. Il matrimonio non poté arrivare ad essere un sacramento della Nuova Legge se non molto tardi nella chiesa; questo dal momento che, perché il matrimonio fosse considerato come sacramento, era necessario che la dottrina sulla grazia e la spiegazione teologica dei sacramenti arrivasse precedentemente al suo pieno sviluppo. 3451

La costituzione della chiesa

52. Fu estraneo alla volontà di Cristo istituire la chiesa come società che dovesse durare sulla terra per una lunga serie di secoli; anzi, nel pensiero di Cristo, il regno dei cieli era sul punto di venire con la fine del mondo. 3452

53. La costituzione organica della chiesa non è immutabile; ma la società cristiana è soggetta a continua evoluzione, proprio come la società umana. 3453

54. I dogmi, i sacramenti, la gerarchia, tanto per ciò che riguarda la loro concezione come per la loro realtà, non sono che interpretazioni ed evoluzioni dell'intelligenza cristiana che hanno accresciuto e perfezionato per mezzo di incrementi esterni, il piccolo germe latente nell'evangelo. 3454

55. Simon Pietro non ebbe il benché minimo sospetto che Cristo gli avesse affidato il primato della chiesa. 3455

56. La chiesa romana non è divenuta capo di tutte le chiese per disposizione della divina provvidenza, ma soltanto per le condizioni politiche. 3456

57. La chiesa si mostra nemica dei progressi delle scienze naturali e teologiche. 3457

De immutabilitate veritatum religiosarum

3458 58. Veritas non est immutabilis plus quam ipse homo, quippe quae cum ipso, in ipso et per ipsum evolvitur.

3459 59. Christus determinatum doctrinae corpus omnibus temporibus cunctisque hominibus applicabile non docuit, sed potius inchoavit motum quendam religiosum diversis temporibus ac locis adaptatum vel adaptandum.

3460 60. Doctrina christiana in suis exordiis fuit iudaica, sed facta est per successivas evolutiones primum paulina, tum ioannica, demum hellenica et universalis.

3461 61. Dici potest absque paradoxo, nullum Scripturae caput, a primo Genesis ad postremum Apocalypsis, continere doctrinam prorsus identicam illi, quam super eadem re tradit Ecclesia, et idcirco nullum Scripturae caput habere eundem sensum pro critico ac pro theologo.

3462 62. Praecipui articuli Symboli Apostolici non eandem pro Christianis primorum temporum significationem habebant, quam habent pro Christianis nostri temporis.

3463 63. Ecclesia sese praebet imparem ethicae evangelicae efficaciter tuendae, quia obstinate adhaeret immutabilibus doctrinis, quae cum hodiernis progressibus componi nequeunt.

3464 64. Progressus scientiarum postulat, ut reformentur conceptus doctrinae christianae de Deo, de creatione, de revelatione, de persona Verbi Incarnati, de redemptione.

3465 65. Catholicismus hodiernus cum vera scientia componi nequit, nisi transformetur in quendam christianismum non dogmaticum, id est in protestantismum latum et liberalem.

3466 *Censura Summi Pontificis:* «Sanctitas Sua Decretum Eminentissimorum Patrum adprobavit et confirmavit, ac omnes et singulas supra recensitas propositiones ceu reprobatas ac proscriptas ab omnibus haberi mandavit».

3468-3474: Decr. S. Cgr. Concilii *Ne temere*, 2 Aug. 1907

De sponsalibus et matrimonio

3468 *De sponsalibus. I.* Ea tantum sponsalia habentur valida et canonicos sortiuntur effectus, quae contracta fuerint per scripturam subsignatam a partibus et vel a parocho aut loci Ordinario, vel saltem a duobus testibus. ...

3469 *De matrimonio.* III. Ea tantum matrimonia valida sunt, quae contrahuntur coram parocho vel loci Ordinario vel sacerdote ab alterutro delegato et duobus saltem testibus ... .

3470 VII. Imminente mortis periculo, ubi parochus vel loci Ordinarius vel sacerdos ab alterutro delegatus haberi nequeat, ad consulendum conscientiae et

L'immutabilità delle verità religiose

58. La verità non è immutabile più di quanto lo sia l'uomo stesso, giacché essa si evolve con lui, in lui e per lui. 3458

59. Cristo non insegnò un determinato corpo dottrinale applicabile a tutti i tempi e a tutti gli uomini, ma piuttosto ha iniziato un movimento religioso che si è adattato e si deve adattare ai diversi tempi e luoghi. 3459

60. La dottrina cristiana da principio fu giudaica, ma per le successive evoluzioni essa divenne prima paolina, poi giovannea, infine ellenistica e universale. 3460

61. Si può dire senza paradosso che nessun capitolo della Scrittura, dal primo della Genesi all'ultimo dell'Apocalisse, contenga una dottrina del tutto identica a quella che la chiesa insegna su quel soggetto; pertanto nessun capitolo della Scrittura ha il medesimo significato per il critico e per il teologo. 3461

62. I principali articoli del simbolo apostolico non avevano per i cristiani dei primi tempi lo stesso significato che hanno per i cristiani dei nostri tempi. 3462

63. La chiesa si mostra incapace di difendere efficacemente la morale evangelica, perché essa resta ostinatamente attaccata a dottrine immutabili, che non sono conciliabili con i progressi moderni. 3463

64. Il progresso delle scienze esige che si riformino i concetti della dottrina cristiana su Dio, sulla creazione, sulla rivelazione, sulla persona del Verbo incarnato e sulla redenzione. 3464

65. Il cattolicesimo odierno non si può conciliare con la vera scienza, se non a condizione che si trasformi in un cristianesimo non dogmatico, cioè in un protestantesimo largo e liberale. 3465

Censura del papa: «Sua Santità ha approvato e confermato il decreto degli eminentissimi padri, e ha comandato che tutte e singole le proposizioni sopra esaminate debbano ritenersi da tutti come riprovate e proscritte». 3466

3468-3474: Decreto della S. Congr. del concilio *Ne temere*, 2 agosto 1907

Ed.: ASS 40(1907) 527-530 / Pio X, *Acta*, 4, 42-45 / AnE 15(1907) 320b-321b.

Fidanzamento e matrimonio

Fidanzamento. I. Sono ritenuti validi e conseguono gli effetti canonici soltanto quei fidanzamenti che sono stati contratti per mezzo di uno scritto sottoscritto dalle parti e dal parroco o dall'Ordinario del luogo, o almeno da due testimoni. ... 3468

Matrimonio. III. Sono validi soltanto quei matrimoni che sono contratti davanti al parroco o all'Ordinario del luogo o ad un sacerdote delegato dall'uno o dall'altro e ad almeno due testimoni 3469

VII. In pericolo imminente di morte, quando non è possibile che sia presente il parroco, o l'Ordinario del luogo, o un sacerdote delegato dall'uno o dall'altro, per riguardo alla coscienza e (se si da il caso) per la legittimazione 3470

(si casus ferat) legitimationi prolis matrimonium contrahi valide ac licite potest coram quolibet sacerdote et duobus testibus.

3471 VIII. Si contingat, ut in aliqua regione parochus locive Ordinarius aut sacerdos ab eis delegatus, coram quo matrimonium celebrari queat, haberi non possit eaque rerum condicio a mense iam perseveret, matrimonium valide ac licite iniri potest emisso a sponsis formali consensu coram duobus testibus.

3472 XI. § 1. Statutis superius legibus tenentur omnes in catholica Ecclesia baptizati et ad eam ex haeresi aut schismate conversi (licet sive hi sive illi ab eadem postea defecerint), quoties inter se sponsalia vel matrimonium ineant.

3473 § 2. Vigent quoque pro iisdem de quibus supra catholicis, si cum acatholicis sive baptizatis sive non baptizatis, etiam post obtentam dispensationem ab impedimento mixtae religionis vel disparitatis cultus, sponsalia vel matrimonium contrahunt; nisi pro aliquo particulari loco aut regione aliter a S. Sede sit statutum.

3474 § 3. Acatholici sive baptizati sive non baptizati, si inter se contrahunt, nullibi ligantur ad catholicam sponsalium vel matrimonii formam servandam.

3475-3500: Ep. encycl. *Pascendi dominici gregis*, 8 Sept. 1907

Cf. *3401°. Con questa enciclica il cosiddetto modernismo viene visto come un sistema dottrinale, che tuttavia come tale non fu sostenuto da nessuno dei «modernisti». Si può ritenere per certo che la parte dogmatica è stata redatta da P. Johannes B. Lemius OMI e

Errores modernistarum de principiis philosophicis

3475 Philosophiae religiosae fundamentum in doctrina illa modernistae ponunt, quam vulgo agnosticismum vocant. Vi huius humana ratio *phaenomenis* omnino includitur, rebus videlicet, quae apparent eaque specie, qua apparent: earundem praetergredi terminos nec ius nec potestatem habet. Quare nec ad Deum se erigere potis est, nec illius exsistentiam, utut per ea, quae videntur, agnoscere. Hinc infertur, Deum scientiae obiectum directe nullatenus esse posse; ad historiam vero quod attinet, Deum subiectum historicum minime censendum esse. ...

His autem positis, quid de *naturali theologia,* quid de *motivis credibilitatis,* quid de *externa revelatione* fiat, facile quisque perspiciet. Ea nempe modernistae penitus e medio tollunt et ad *intellectualismum* amandant. ...

3476 *[597]* [*Ex agnosticismo deducunt:*] atheam debere esse scientiam itemque historiam; in quarum finibus non nisi *phaenomenis* possit esse locus, exturbato penitus Deo et quidquid divinum est. ...

3477 Hic tamen agnosticismus in disciplina modernistarum non nisi ut pars negans habenda est: positiva, ut aiunt, in immanentia vitali constituitur. Harum nempe ad aliam ex altera sic procedunt.

Religio, sive ea naturalis est sive supra naturam, ceu quodlibet factum explicationem aliquam admittat oportet. Explicatio autem, naturali theologia

della prole, il matrimonio può essere contratto validamente e lecitamente davanti a qualsiasi sacerdote ed a due testimoni.

VIII. Se accade che in una qualche regione il parroco o l'Ordinario del 3471
luogo o un sacerdote da loro delegato davanti al quale si possa celebrare il matrimonio non possa essere presente, e questo stato di cose perduri ormai da un mese, il matrimonio può essere contratto validamente e lecitamente una volta emesso un formale consenso davanti a due testimoni.

XI. § 1. Alle leggi stabilite dall'alto sono tenuti tutti i battezzati nella 3472
chiesa cattolica e quelli che si sono ad essa convertiti dall'eresia o dallo scisma (anche se questi e quelli si sono poi allontanati da essa), tutte le volte che contraggono fra loro il fidanzamento o il matrimonio.

§ 2. Esse hanno poi anche valore per gli stessi cattolici di cui sopra se con- 3473
traggono il fidanzamento o il matrimonio con dei non cattolici, sia battezzati che non battezzati, anche dopo aver ottenuta la dispensa dall'impedimento di mista religione o di disparità di culto; salvo che per un qualche luogo o regione particolare sia stato stabilito diversamente dalla Santa Sede.

§ 3. I non cattolici, sia battezzati che non battezzati, se contraggono ma- 3474
trimonio fra di loro, in nessun luogo sono legati all'osservanza della forma cattolica del fidanzamento o del matrimonio.

3475-3500: Enciclica *Pascendi dominici gregis*, 8 sett. 1907

quella pratica dal card. Louis Billot SJ. Numerose stesure di altri teologi erano state considerate dal papa insufficienti. – *Ed.*: ASS 40(1907) 596-628 / Pio X, *Acta* 4, 50-88.

Errori dei modernisti circa i principi filosofici

Il fondamento della filosofia religiosa è riposto dai modernisti nella dot- 3475
trina, che chiamano dell' agnosticismo. Secondo questa, la ragione umana è ristretta interamente entro il campo dei *fenomeni*, che è quanto dire di quel che appare e nel modo in cui appare: non diritto, non facoltà naturale le concedono di passare più oltre. Per questo non è dato a lei d'innalzarsi a Dio, né di conoscerne l'esistenza, sia pure per mezzo delle cose visibili. E da ciò si deduce che Dio, riguardo alla scienza, non può affatto esserne oggetto diretto; riguardo alla storia non deve mai reputarsi come soggetto storico.

Poste tali premesse, ognuno scorge facilmente quali siano le sorti della *teologia naturale*, dei *motivi di credibilità*, dell'*esterna rivelazione*. Tutto questo i modernisti tolgono di mezzo, e ne fanno assegno all'*intellettualismo*. ...

[*Dall'agnosticismo deducono che:*] la scienza e la storia debbano essere 3476
atee; entro l'ambito di esse non vi è luogo se non per i *fenomeni*, banditone in tutto Dio e quanto sa di divino. ...

Tuttavia questo *agnosticismo* non costituisce nella dottrina dei modernisti 3477
se non la parte negativa; la positiva sta tutta nell' immanenza vitale. Dall'una all'altra ecco con qual discorso procedono.

La religione, sia essa naturale o soprannaturale, come qualsiasi altro fatto, bisogna che ammetta una spiegazione. Or, tolta di mezzo la naturale teolo-

deleta adituque ad revelationem ob reiecta credibilitatis argumenta intercluso, immo etiam revelatione qualibet externa penitus sublata, extra hominem inquiritur frustra. Est igitur in ipso homine quaerenda: et quoniam religio vitae quaedam est forma, in vita omnino hominis reperienda est. Ex hoc *immanentiae religiosae* principium asseritur. Vitalis porro cuiuscumque phaenomeni, cuiusmodi religionem esse iam dictum est, prima veluti motio ex indigentia quapiam seu impulsione est repetenda: primordia vero, si de vita pressius loquamur, *[598]* ponenda sunt in motu quodam cordis, qui *sensus* dicitur. Eam ob rem, cum religionis obiectum sit Deus, concludendum omnino est, fidem, quae initium est ac fundamentum cuiusvis religionis, in sensu quodam intimo collocari debere, qui ex indigentia divini oriatur.

Haec porro divini indigentia, quia non nisi certis aptisque in complexibus sentitur, pertinere ad conscientiae ambitum ex se non potest; latet autem primo infra conscientiam, seu, ut mutuato vocabulo a moderna philosophia loquuntur, in *subconscientia*. ...

3478 In eiusmodi enim sensu modernistae non fidem tantum reperiunt; sed, cum fide inque ipsa fide, prout illam intelligunt, *revelationi* locum esse affirmant. ... *[599]* Cum fidei Deus obiectum sit aeque et causa, revelatio illa et de Deo pariter et a Deo est; habet Deum videlicet revelantem simul ac revelatum. Hinc autem, Venerabiles Fratres, affirmatio illa modernistarum perabsurda, qua religio quaelibet pro diverso aspectu naturalis una ac supernaturalis dicenda est. Hinc conscientiae ac revelationis promiscua significatio. Hinc lex, qua *conscientia religiosa* ut regula universalis traditur, cum revelatione penitus aequanda, cui subesse omnes oporteat, supremam etiam in Ecclesia potestatem, sive haec doceat, sive de sacris disciplinave statuat. ...

3479 Incognoscibile, de quo loquuntur, non se fidei sistit ut nudum quid aut singulare; sed contra in phaenomeno aliquo arcte inhaerens, quod, quamvis ad campum scientiae aut historiae pertinet, ratione tamen aliqua praetergreditur. ... Tum vero fides, ab incognoscibili allecta, quod cum phaenomeno iungitur, totum ipsum phaenomenon complectitur ac sua vita quodammodo permeat.

Ex hoc autem duo consequuntur. Primum, quaedam phaenomeni *transfiguratio* per elationem scilicet supra veras illius condiciones, qua aptior fiat materia ad induendam divini formam, quam fides est inductura. Secundum, phaenomeni eiusdem aliquapiam, sic vocare liceat, *defiguratio* inde nata, quod fides illi loci temporisque adiunctis exempto tribuit, quae reapse non habet; quod usuvenit praecipue, cum de phaenomenis agitur exacti temporis, eoque amplius, quo sunt vetustiora. Ex gemino hoc capite binos iterum modernistae *[600]* eruunt canones, qui alteri additi iam ex agnosticismo habito critices historicae fundamenta constituunt.

3480 Exemplo res illustrabitur, sitque illud e Christi persona petitum. In persona Christi, aiunt, scientia atque historia nil praeter hominem offendunt. Ergo vi primi canonis ex agnosticismo deducti ex eius historia quidquid divinum

gia, chiuso il cammino alla rivelazione per il rifiuto dei motivi di credibilità, negata anzi qualsivoglia esterna rivelazione, è chiaro che siffatta spiegazione invano si cerca fuori dell'uomo. Resta dunque che si cerchi nell'uomo stesso; e poiché la religione non è altro infatti che una forma della vita, la spiegazione di essa dovrà ritrovarsi appunto nella vita dell'uomo. Di qui il principio dell'*immanenza religiosa*. Di più, la prima mossa, per così dire, di ogni fenomeno vitale, la quale si è detto essere altresì la religione, è sempre da ascrivere ad un qualche bisogno; i primordi poi, parlando più specialmente della vita, sono da assegnare ad un movimento del cuore, o vogliam dire ad un *sentimento*. Per queste ragioni, essendo Dio l'oggetto della religione, dobbiamo concludere che la fede, inizio e fondamento di ogni religione, deve riporsi in un sentimento che nasca dal bisogno della divinità.

Il quale bisogno, non sentendosi dall'uomo se non in determinate e favorevoli circostanze, non può di per sé appartenere al campo della coscienza; ma giace da principio al disotto della coscienza medesima o, come dicono con vocabolo tolto a prestito dalla moderna filosofia, nella *subcoscienza*. ...

In siffatto sentimento essi non riscontrano solamente la fede, ma con la **3478**
fede e nella fede stessa quale da loro è intesa, sostengono che vi si trovi altresì la *rivelazione*. ... Essendo Dio in pari tempo e l'oggetto e la causa della fede, la detta rivelazione è al tempo stesso di Dio e da Dio: ha cioè insieme Dio e come rivelante e come rivelato. Di qui, venerabili fratelli, quell'assurdissimo effato dei modernisti che ogni religione, secondo il vario aspetto sotto cui si riguardi, debba dirsi egualmente naturale e soprannaturale. Di qui lo scambiar che fanno, come di pari significato, coscienza e rivelazione. Di qui la legge, per cui la *coscienza religiosa*, si dà come regola universale, da porsi in tutto a pari della rivelazione, e alla quale tutti hanno l'obbligo di sottostare, non esclusa la stessa autorità suprema della chiesa, sia che essa insegni, sia che legiferi in materia di culto o di disciplina. ...

Quell'inconoscibile, di cui parlano, non si presenta già alla fede come nu **3479**
do in sé e isolato, ma congiunto strettamente a un qualche fenomeno, che, quantunque appartenga al campo della scienza e della storia, pure in certo modo ne trapassa i confini. ... Orbene, la fede, attirata dall'inconoscibile racchiuso nel fenomeno, s'impadronisce di tutto intero il fenomeno stesso e lo penetra in certo qual modo della sua vita.

Da ciò conseguono due cose: la prima, una tal *trasfigurazione* del fenomeno, per una, diremmo, quasi elevazione sulle condizioni sue proprie, che lo renda idoneo, come materia, alla forma del divino che la fede v'introdurrà; la seconda, un certo *sfiguramento*, nato da ciò che avendo la fede tolto il fenomeno ai suoi aggiunti di tempo e di luogo, facilmente gli attribuisce quello che nella realtà delle cose non ha di fatto: il che soprattutto avviene quando si tratti di fenomeni di antica data, e tanto più se sono remoti. Da questi due capi i modernisti traggono per loro due canoni; i quali, uniti a un terzo già dedotto dall'agnosticismo, formano quasi la base della critica storica.

Illustriamo il fatto con un esempio, preso dalla persona di Gesù Cristo. **3480**
Nella persona di Cristo, dicono, la scienza e la storia non trovano nulla al di là dell'uomo. Dunque, in forza del primo canone dato dall'agnosticismo, dalla storia di essa deve cancellarsi tutto quanto sa di divino. Più oltre, in conformi

redolet, delendum est. Porro vi alterius canonis Christi persona historica *transfigurata* est a fide: ergo subducendum ab ea, quidquid ipsam evehit supra condiciones historicas. Demum vi tertii canonis eadem persona Christi a fide *defigurata* est: ergo removenda sunt ab illa sermones, acta, quidquid, uno verbo, ingenio, statui, educationi eius, loco ac tempori, quibus vixit, minime respondet. ...

3481 *Religiosus* igitur *sensus*, qui per *vitalem immanentiam* e latebris *subconscientiae* erumpit, germen est totius religionis ac ratio pariter omnium, quae in religione quavis fuere aut sunt futura. ...

[601] In *sensu* illo, inquiunt, quem saepius nominavimus, quoniam *sensus* est, non cognitio, Deus quidem se homini sistit; verum confuse adeo ac permixte, ut a subiecto credente vix aut minime distinguatur. Necesse igitur est aliquo eundem sensum collustrari lumine, ut Deus inde omnino exiliat ac secernatur. Id nempe ad intellectum pertinet, cuius est cogitare et analysim instituere; per quem homo vitalia phaenomena in se exsurgentia in species primum traducit, tum autem verbis significat. Hinc vulgata modernistarum enuntiatio: debere religiosum hominem fidem suam *cogitare*. ...

3482 In eiusmodi autem negotio mens dupliciter operatur; primum, naturali actu et spontaneo, redditque rem sententia quadam simplici ac vulgari; secundo vero, reflexe ac penitius, vel, ut aiunt, *cogitationem elaborando,* eloquiturque cogitata *secundariis* sententiis, derivatis quidem a prima illa simplici, limatioribus tamen ac distinctioribus. Quae *secundariae [602]* sententiae, si demum a supremo Ecclesiae magisterio sancitae fuerint, constituent *dogma.*

3483 Sic igitur in modernistarum doctrina ventum est ad caput quoddam praecipuum, videlicet ad o r i g i n e m d o g m a t i s atque ad i p s a m d o g m a t i s n a t u r a m. Originem enim dogmatis ponunt quidem in primigeniis illis formulis simplicibus, quae quodam sub respectu necessariae sunt fidei; nam revelatio, ut reapse sit, manifestam Dei notitiam in conscientia requirit. Ipsum tamen dogma *secundariis* proprie contineri formulis affirmare videntur. ...

Formularum eiusmodi non alium esse finem quam modum suppeditare credenti, quo sibi suae fidei rationem reddat. Quamobrem mediae illae sunt inter credentem eiusque fidem: ad fidem autem quod attinet, sunt inadaequatae eius obiecti notae, vulgo *symbola* vocitant; ad credentem quod spectat, sunt mera *instrumenta*.

... Obiectum autem *sensus religiosi,* utpote quod absoluto continetur, infinitos habet aspectus, quorum modo hic, modo alius apparere potest. Similiter homo, qui credit, aliis uti potest condicionibus. Ergo et formulas, quas dogma appellamus, vicissitudini eidem subesse oportet ac propterea varietati esse obnoxias. Ita vero ad intimam *evolutionem* dogmatis expeditum est iter.

tà al secondo canone, la persona di Cristo è stata *trasfigurata* dalla fede: dunque occorre spogliarla di tutto ciò che la innalza sopra le condizioni storiche. Per ultimo, la stessa è stata *sfigurata* dalla fede, come insegna il terzo canone: dunque son da rimuoversi da lei i discorsi, i fatti, tutto quello insomma che non risponde al suo carattere, alla sua condizione ed educazione, al luogo e al tempo in cui visse. ...

Dunque il *sentimento religioso*, che per *vitale immanenza* si sprigiona dai 3481
nascondigli della *subcoscienza*, è il germe di tutta la religione, ed è insieme la ragione di quanto fu o sarà per essere in qualsivoglia religione. ...

In quel *sentimento*, dicono, di cui sovente si è parlato, appunto perché è sentimento e non cognizione, Dio si presenta bensì all'uomo, ma in maniera così confusa che nulla o a malapena si distingue dal soggetto credente. Occorre dunque che sopra quel sentimento si getti un qualche raggio di luce, sì che Dio ne venga fuori per intero e si ponga in contrapposizione col soggetto. Ora, è questo il compito dell'intelletto; di cui è proprio il pensare e analizzare, e per mezzo del quale l'uomo prima traduce in rappresentazioni mentali i fenomeni di vita che sorgono in lui, e poi li significa con espressioni verbali. Di qui il detto abituale dei modernisti, che l'uomo religioso deve *pensare* la sua fede. ...

Doppio poi è l'operare della mente in siffatto negozio; dapprima, con un 3482
atto nativo e spontaneo, esprimendo la sua nozione con una proposizione semplice e comune; indi, con riflessione e più intima penetrazione, o, come dicono, *elaborando il pensiero*, rende ciò che ha pensato con proposizioni *secondarie*, derivate sì dalla prima, ma più affinate e distinte. Le quali proposizioni *secondarie*, ove poi ottengano la sanzione del magistero supremo della chiesa, costituiranno appunto il *dogma.*

Con ciò, nella dottrina dei modernisti, ci troviamo giunti ad uno dei capi 3483
di maggior rilievo, cioè all' o r i g i n e d e l d o g m a e alla n a t u r a s t e s s a d e l d o g m a. Perché essi pongono l'origine del dogma in quelle primitive formule semplici; le quali, sotto un certo aspetto, devono ritenersi come essenziali alla fede, giacché la rivelazione, affinché sia veramente tale, richiede la chiara apparizione di Dio nella coscienza. Il dogma stesso poi, secondo che paiono dire, è costituito propriamente dalle formule *secondarie*. ...

Il fine di tali formule altro non è se non di aiutare il credente a rendersi ragione della propria fede. Perciò esse stanno come di mezzo fra il credente e la sua fede; in rapporto alla fede, sono espressioni inadeguate del suo oggetto e sono dai modernisti chiamate *simboli*; in rapporto al credente, si riducono a meri *strumenti*.

... E poiché questo *sentimento religioso*, in quanto ha per oggetto l'*assoluto*, presenta infiniti aspetti, dei quali oggi l'uno domani l'altro può apparire, e similmente colui che crede può passare per altre e altre condizioni, ne segue che anche le formule che noi chiamiamo dogmi devono sottostare ad uguali vicende ed essere perciò variabili. Così si è aperto il varco all'intima *evoluzione* dei dogmi.

Errores modernistarum de conceptu fidei

3484 *[604]* Modernistae credenti ratum ac certum est, *realitatem* divini reapse in se ipsam exsistere nec prorsus a credente pendere. Quod si postules, in quo tandem haec credentis assertio nitatur, reponent: in privata cuiusque hominis *experientia* ...: in *sensu religioso* quendam esse agnoscendum cordis intuitum; quo homo ipsam, sine medio, Dei *realitatem* attingit tantamque de exsistentia Dei haurit persuasionem deque Dei tum intra tum extra hominem actione, ut persuasionem omnem, quae ex scientia peti possit, longe antecellat. Veram igitur ponunt experientiam eamque rationali qualibet experientia praestantiorem. ...

3485 *[606]* Fides ... id unice spectat, quod scientia *incognoscibile* sibi esse profitetur. Hinc ... scientia versatur in phaenomenis, ubi nullus fidei locus; fides e contra versatur in divinis, quae scientia penitus ignorat. Unde demum conficitur, inter fidem et scientiam numquam esse posse discidium. ...

Quibus si qui forte obiciant, quaedam in aspectabili occurrere natura rerum, quae ad fidem etiam pertineant, uti humanam Christi vitam, negabunt. Nam, etsi haec phaenomenis accensentur, tamen, quatenus vita fidei imbuuntur, et a fide, quo supra dictum est modo, *transfigurata* ac *defigurata* fuerunt [*cf.* **3479s*], a sensibili mundo sunt abrepta et in divini materiam translata.

Quamobrem poscenti ulterius, an Christus *[607]* vera patrarit miracula vereque futura praesenserit, an vere revixerit atque in caelum conscenderit, scientia agnostica abnuet, fides affirmabit; ex hoc tamen nulla erit inter utramque pugna. Nam abnuet alter ut philosophus philosophos alloquens, Christum scilicet unice contemplatus secundum *realitatem historicam;* affirmabit alter ut credens cum credentibus locutus, Christi vitam spectans prout *iterum vivitur* a fide et in fide.

3486 Ex his tamen fallitur vehementer, qui reputet posse opinari, fidem et scientiam alteram sub altera nulla penitus ratione esse subiectam. Nam de scientia quidem recte vereque existimabit; secus autem de fide, quae non uno tantum, sed triplici ex capite scientiae subici dicenda est.

Primum namque advertere oportet, in facto quovis religioso, detracta *divina realitate* quamque de illa habet *experientiam*, qui credit, cetera omnia, praesertim vero *religiosas formulas*, phaenomenorum ambitum minime transgredi, atque ideo cadere sub scientiam. ...

Praeterea, quamvis dictum est Deum solius fidei esse obiectum, id de divina quidem *realitate* concedendum est, non tamen de *idea* Dei. Haec quippe scientiae subest; quae dum in ordine, ut aiunt, logico philosophatur, quidquid etiam absolutum est attingit atque ideale. Quocirca philosophia seu scientia cognoscendi de idea Dei ius habet eamque in sui evolutione moderandi et, si quid extrarium invaserit, corrigendi. Hinc modernistarum effatum: evolutionem religiosam cum morali et intellectuali componi debere; videlicet, ut quidam tradit, quem magistrum sequuntur, eisdem subdi.

Accedit demum, quod homo dualitatem in se ipse non patitur: quamobrem credentem quaedam intima urget necessitas fidem cum scientia sic com-

Errori dei modernisti sul concetto di fede

Il credente modernista ha come certo e indubitato che la realtà divina esiste di fatto in se stessa, né dipende affatto da chi crede. Che se poi cerchiamo, qual fondamento abbia tale asserzione del credente, i modernisti rispondono: l'*esperienza* individuale ...: nel *sentimento religioso*, si deve riconoscere quasi una certa intuizione del cuore; la quale mette l'uomo in contatto immediato con la *realtà* stessa di Dio, e gli infonde una tale persuasione dell'esistenza di lui e della sua azione sia dentro, sia fuori dell'uomo, da sorpassar di gran lunga ogni convincimento scientifico. Asseriscono pertanto una vera esperienza, e tale da vincere qualsivoglia esperienza razionale. ... 3484

La fede si occupa unicamente di cosa, che la scienza professa essere a sé *inconoscibile.* Quindi diverso è il campo ad entrambe assegnato: la scienza è tutta nella realtà dei fenomeni, ove non entra affatto la fede; questa al contrario si occupa della realtà divina che alla scienza è del tutto sconosciuta. Dal che si viene a concludere che tra fede e scienza non vi può essere mai dissidio. ... 3485

Se a ciò si opponga nel mondo visibile esservi cose che pure appartengono alla fede, come la vita umana di Cristo, i modernisti rispondono negando. Perché quantunque tali cose siano nell'ambito dei fenomeni, pure, in quanto sono vissute dalla fede e, nel modo già indicato, sono state da essa *trasfigurate* e *sfigurate* [*cf.* **3479s*], furono tolte dal mondo sensibile e trasferite ad essere materia del divino.

Quindi, qualora più oltre si ricercasse se Cristo abbia fatto veri miracoli e vere profezie, se veramente sia risorto e asceso al cielo, la scienza agnostica lo negherà, la fede lo affermerà; né perciò vi sarà lotta fra le due. Infatti lo negherà il filosofo in quanto filosofo parlando a filosofi e considerando unicamente Cristo nella sua *realtà storica*; l'affermerà il credente come credente parlando a credenti e considerando la vita di Cristo quale *è vissuta* dalla fede e nella fede.

S'ingannerebbe davvero però chi, date queste teorie, si credesse autorizzato a credere che la fede e la scienza siano indipendenti l'una dall'altra. Sì, della scienza ciò è fuori di dubbio; ma è ben altro della fede; la quale, non per uno ma per tre capi, deve andar soggetta alla scienza. 3486

Infatti si deve tener presente in primo luogo che in ogni fatto religioso, toltane la *realtà divina* e l'*esperienza* che di essa ha chi crede, tutto il rimanente e specialmente le *formule religiose*, non escono dal campo dei fenomeni, e cadono quindi sotto il dominio della scienza. ...

Inoltre, benché sia detto che Dio è oggetto della sola fede, ciò nondimeno deve solo intendersi della *realtà* divina, non già dell'*idea* di Dio. L'idea di Dio è pur essa sottoposta alla scienza; la quale, mentre spazia nell'ordine logico, si solleva fino all'assoluto ed all'ideale. È dunque diritto della filosofia o della scienza sindacare l'idea di Dio, dirigerla nella sua evoluzione, correggerla qualora vi si immischi qualche elemento estraneo; quindi il ripetere che fanno i modernisti che l'evoluzione religiosa deve essere coordinata con l'evoluzione morale e intellettuale; ossia, come insegna uno dei loro maestri, deve essere subordinata.

Per ultimo è pur da osservare che l'uomo non soffre in sé dualismo: per la qual cosa il credente prova in se stesso un intimo bisogno di armonizzare la fe-

ponendi, ut a generali ne discrepet idea, quam scientia exhibet de hoc mundo *[608]* universo. Sic ergo conficitur, scientiam a fide omnino solutam esse, fidem contra, utut scientiae extranea praedicetur, eidem subesse.

Errores modernistarum de dogmatibus theologicis

3487 *[609]* ... Modernista theologus eisdem utitur principiis, quae usui philosopho esse vidimus, illaque ad credentem aptat: principia inquimus immanentiae et symbolismi. Sic autem rem expeditissime perficit. *Traditur a philosopho,* principium fidei esse immanens; *a credente additur,* hoc principium Deum esse; *concludit ipse:* Deus ergo est immanens in homine. Hinc immanentia theologica.

Iterum: philosopho certum est, repraesentationes obiecti fidei esse tantum symbolicas; credenti pariter certum est, fidei obiectum esse Deum in se; theologus igitur colligit: repraesentationes divinae realitatis esse symbolicas. Hinc symbolismus theologicus. ...

3488 *[611]* Fidei autem cum multa sint germina, praecipua vero Ecclesia, dogma, sacra et religiones, Libri quos sanctos nominamus, de his quoque quid modernistae doceant, inquirendum.

Atque ut dogma initium ponamus, huius quae sit origo et natura iam supra indicatum est [*cf.* **3482*]. Oritur illud ex impulsione quadam seu necessitate, vi cuius qui credit in suis cogitatis elaborat, ut conscientia tam sua quam aliorum illustretur magis. Est hic labor in rimando totus expoliendoque primigeniam mentis *formulam,* non quidem in se illam secundum logicam explicationem, sed secundum circumstantia, seu, ut minus apte ad intelligendum inquiunt, *vitaliter.* Inde fit ut, circa illam, secundariae quaedam, ut iam innuimus, sensim enascantur formulae [*cf.* **3482s*]; quae postea in unum corpus coagmentatae vel in unum doctrinae aedificium, cum a magisterio publico sancitae fuerint utpote communi conscientiae respondentes, dicuntur dogma. Ab hoc secernendae sunt probe theologorum commentationes. ...

3489 *[612]* De cultu sacrorum haud foret multis dicendum, nisi eo quoque nomine sacramenta venirent; de quibus maximi modernistarum errores. Cultum ex duplici impulsione seu necessitate oriri perhibent. ...

Altera est ad sensibile quiddam religioni tribuendum, altera ad eam proferendam, quod fieri utique nequaquam possit sine forma quadam sensibili et consecrantibus actibus, quae sacramenta dicimus. Sacramenta autem modernistis nuda sunt symbola seu signa, quamvis non vi carentia. Quam vim ut indicent, exemplo ipsi utuntur verborum quorundam, quae vulgo fortunam dicuntur sortita, eo quod virtutem conceperint ad notiones quasdam propagandas robustas maximeque percellentes animos. Sicut ea verba ad notiones, sic sacramenta ad sensum religiosum ordinata sunt: nihil praeterea. Clarius profecto dicerent, si sacramenta unice ad nutriendam fidem instituta affirmarent. Hoc tamen Tridentina Synodus damnavit: «Si quis dixerit, haec sacramenta propter solam fidem nutriendam instituta fuisse, anathema sit» [**1605*].

de con la scienza in modo tale che non si opponga al concetto generale che scientificamente si ha dell'universo. Così dunque si evince che la scienza è completamente libera dalla fede; la fede invece, per quanto la si dica estranea alla scienza, è a questa sottoposta.

Errori dei modernisti circa i dogmi teologici

... Il teologo modernista si giova degli stessissimi principi che vedemmo 3487
usati dalla filosofia, adattandoli al credente; ciò sono i principi dell'immanenza e del simbolismo. Ed ecco con quanta speditezza compie egli il suo lavoro. – *Ha detto il filosofo*: «Il principio della fede è immanente»; *il credente ha soggiunto*: «Questo principio è Dio»; *il teologo dunque conclude*: «Dio è immanente nell'uomo». Di qui l' immanenza teologica.

Parimenti: il filosofo ha ritenuto come certo che le «rappresentazioni dell'oggetto della fede sono semplicemente simboliche»; il credente ha affermato che «l'oggetto della fede è Dio in se stesso»; il teologo dunque pronunzia: «Le rappresentazioni della realtà divina sono simboliche». Di qui il simbolismo teologico. ...

Ma molti essendo i germi della fede, e principali fra essi la chiesa, il dog- 3488
ma, il culto, i Libri sacri, anche di questi occorre conoscere ciò che insegnano i modernisti.

E per cominciare dal dogma, l'origine e la natura di esso quale sia, si è già indicato più sopra [*cf.* **3482*]. Nasce il dogma dal bisogno che prova il credente di lavorare sul suo pensiero religioso, sì da rendere la sua e l'altrui coscienza sempre più chiara. Tale lavorìo consiste tutto nell'indagare ed esporre la *formula* primitiva, non già in se stessa e razionalmente, ma rispetto alle circostanze o, come più astrusamente dicono, *vitalmente.* Di qui si ha che intorno alla medesima si vadano formando delle formule secondarie [*cf.* **3482s*], che poi sintetizzate e riunite in un'unica costruzione dottrinale, quando questa sia suggellata dal pubblico magistero come rispondente alla coscienza comune, si chiamerà dogma. Dal dogma sono da distinguersi accuratamente le speculazioni dei teologi. ...

Del culto divino poi non vi sarebbe gran che da dire, se sotto questo 3489
nome non venissero addirittura i sacramenti, intorno ai quali sono gravissimi gli errori dei modernisti. Il culto vogliono che risulti da un duplice impulso o bisogno. ...

L'uno è quello di dare alla religione alcunché di sensibile; l'altro è il bisogno di propagarla, il che non potrebbe avvenire senza una qualche forma sensibile e senza atti santificanti, detti sacramenti. Quanto poi ai sacramenti, essi per i modernisti si riducono a meri simboli o segni, non però privi di efficacia; efficacia che essi cercano di spiegare con l'esempio di certe parole che volgarmente diconsi aver fatto fortuna, per avere acquistata la forza di diffondere talune idee potenti e che colpiscono grandemente gli animi. Come quelle parole sono ordinate alle dette idee, così i sacramenti al sentimento religioso: nulla di vantaggio. Parlerebbero certamente più chiaro, se affermassero che i sacramenti sono istituiti unicamente per nutrir la fede. Ma ciò è condannato dal concilio di Trento: «Se alcuno dirà che questi sacramenti sono istituiti solo per nutrire la fede, sia anatema» [**1605*].

3490 [*Sacros Libros*] ad modernistarum scita definire probe quis possit syllogen *experientiarum* non cuique passim advenientium, sed extraordinariarum atque insignium, quae in quapiam religione sunt habitae. ...

Quamvis experientia sit praesentis temporis, posse tamen illam de praeteritis aeque ac de futuris materiam sumere, prout videlicet *[613]*, qui credit, vel exacta rursus per recordationem in modum praesentium vivit, vel futura per praeoccupationem. Id autem explicat, quomodo historici quoque et apocalyptici in Libris sacris censeri queant.

Sic igitur in hisce Libris Deus quidem loquitur per credentem; sed, uti fert theologia modernistarum, per *immanentiam* solummodo et *permanentiam vitalem*.

3491 Quaeremus, quid tum de inspiratione? Haec, respondent, ab impulsione illa, nisi forte vehementia, nequaquam secernitur, qua credens ad fidem suam verbo scriptove aperiendam adigitur. Simile quid habemus in poëtica inspiratione; quare quidam aiebat: «Est Deus in nobis, agitante calescimus illo».[1] Hoc modo Deus initium dici debet inspirationis sacrorum Librorum.

3492 [*De Ecclesia imaginantes*] ponunt initio eam *ex duplici necessitate* oriri, *una* in credente quovis, in eo praesertim, qui primigeniam ac singularem aliquam sit nactus experientiam, ut fidem suam cum aliis communicet; *altera*, postquam fides communis inter plures evaserit, in collectivitate ad coalescendum in societatem et ad commune bonum tuendum, augendum, propagandum. Quid igitur Ecclesia? Partus est *conscientiae collectivae* seu consociationis conscientiarum singularium, quae vi *permanentiae vitalis* a primo *[614]* aliquo credente pendeant, videlicet, pro catholicis, a Christo.

3493 *[617]* Principium [*explicandi modernistice fidem*] hic generale est: in religione, quae vivat, nihil variabile non esse atque idcirco variandum. Hinc gressum faciunt ad illud, quod in eorum doctrinis fere caput est, videlicet ad *evolutionem*. Dogma igitur, Ecclesia, sacrorum cultus, libri, quos ut sanctos veremur, quin etiam fides ipsa, nisi intermortua haec omnia velimus, evolutionis teneri legibus debent.

Errores modernistarum quoad principia historicae et criticae disciplinae

3494 *[621]* Modernistarum quidam, qui componendis historiis se dedunt, solliciti magnopere videntur, ne credantur philosophi ...: ne scilicet cuipiam sit opinio, eos praeiudicatis imbui philosophiae opinationibus nec esse propterea, ut aiunt, omnino *obiectivos*. Verum tamen est, historiam illorum aut criticen meram loqui philosophiam; quaeque ab iis inferuntur, ex philosophicis eorum principiis iusta ratiocinatione concludi. ...

Primi tres huiusmodi historicorum aut criticorum canones, ut diximus, eadem illa sunt principia, quae supra ex philosophis attulimus: nimirum agnosticismus, theorema de transfiguratione rerum per fidem, itemque aliud, quod de defiguratione *[622]* dici posse visum est. Iam consecutiones ex singulis notemus.

[*I Libri sacri*] secondo il pensare dei modernisti, si può ben definirli una raccolta di *esperienze*: non di quelle, che comunemente si hanno da ognuno, ma delle straordinarie e più insigni che si siano avute in una qualche religione. ... 3490

Sebbene l'esperienza sia del presente, può talvolta prender materia dal passato e anche dal futuro, in quanto il credente o per la memoria rivive il passato a maniera del presente, o vive già per anticipazione l'avvenire. Ciò giova a dar modo di computare fra i Libri santi anche gli storici e gli apocalittici.

Così dunque in questi libri parla sì Dio per mezzo del credente; ma, come vuole la teologia modernistica, solo per *immanenza* e *permanenza vitale*.

Si vorrà sapere, in che consista dopo ciò l' ispirazione? Rispondono 3491
che non si distingue, se non forse per una certa maggiore veemenza, dal bisogno che sente il credente di manifestare a voce e per scritto la propria fede. È qualcosa di simile a quello che si avvera nell'ispirazione poetica; per cui un tale diceva: «È Dio in noi, da lui agitati noi c'infiammiamo».[1] È questo appunto il modo onde Dio deve dirsi origine dell'ispirazione dei Libri sacri.

[*Fantasticando riguardo alla chiesa*], presuppongono che essa è 3492
frutto di *due bisogni*: *uno* nel credente, specie se abbia avuto qualche esperienza originale e singolare, di comunicare ad altri la propria fede; *l'altro* nella collettività, dopo che la fede si è fatta comune a molti, di raggrupparsi in società e di conservare, accrescere e propagare il bene comune. Che cosa è dunque la chiesa? Un parto della *coscienza collettiva*, ossia della collettività di coscienze individuali; le quali, in forza della *permanenza vitale*, pendono tutte da un primo credente, cioè, per i cattolici, da Cristo.

Questo è il principio generale [*per spiegare modernisticamente la fede*]: in 3493
una religione viva tutto dev'essere mutevole e mutarsi di fatto. Di qui fanno passo a quella che è delle principali fra le loro dottrine, vogliamo dire all'*evoluzione*. Dogma dunque, chiesa, culto, Libri sacri, anzi la fede stessa, se non devono essere cose morte, devono sottostare alle leggi dell'evoluzione.

Errori dei modernisti circa i principi dell'indagine storica e critica

Taluni dei modernisti, che si dànno a scrivere storia, paiono oltremodo 3494
solleciti di non passare per filosofi ...: affinché nessuno creda che essi siano infetti di pregiudizi filosofici e non siano perciò, come dicono, affatto *obiettivi*. Ma il vero è che la loro storia o critica non parla che con la lingua della filosofia; e le conseguenze che traggono, vengono per giusto ragionamento dai loro principi filosofici. ...

I primi tre canoni di questi tali storici o critici sono quegli stessi principi, che sopra riportammo dai filosofi: cioè l' agnosticismo, il teorema della trasfigurazione delle cose per la fede, e l'altro che Ci parve poter chiamare dello sfiguramento. Osserviamo le conseguenze che da ciascuno di questi si traggono.

---

*3491 [1] Ovidio Nasone, *Fasti*, VI, 5 (a cura di R. Merkel [Lipsia 1911] 332).

3495 Ex agnosticismo historia non aliter ac scientia unice de phaenomenis est. Ergo tam Deus quam quilibet in humanis divinus interventus ad fidem reiciendus est, utpote ad illam pertinens unam. Quapropter, si quid occurrat duplici constans elemento, divino atque humano, cuiusmodi sunt Christus, Ecclesia, sacramenta aliaque id genus multa, sic partiendum erit ac secernendum, ut, quod humanum fuerit, historiae, quod divinum, tribuatur fidei. Ideo vulgata apud modernistas discretio inter Christum historicum et Christum fidei, Ecclesiam historiae et Ecclesiam fidei, sacramenta historiae et sacramenta fidei, aliaque similia passim.

3496 Deinde hoc ipsum elementum humanum, quod sibi historicum sumere videmus, quale illud in monumentis apparet, a fide per transfigurationem ultra condiciones historicas elatum dicendum est. Adiectiones igitur a fide factas rursus secernere oportet, easque ad fidem ipsam amandare atque ad historiam fidei: sic, cum de Christo agitur, quidquid conditionem hominis superat sive naturalem, prout a psychologia exhibetur, sive ex loco atque aetate, quibus ille vixit, conflatam.

3497 Praeterea ex tertio philosophiae principio res etiam, quae historiae ambitum non excedunt, cribro veluti cernunt, eliminantque omnia ac pariter ad fidem amandant, quae ipsorum iudicio in factorum *logica*, ut inquiunt, non sunt vel personis apta non fuerint. Sic volunt Christum ea non dixisse, quae audientis vulgi captum excedere videntur. ...

3498 *[623]* Ut autem historia ab philosophia, sic critice ab historia suas accipit conclusiones. Criticus namque ... monumenta partitur bifariam. Quidquid post dictam triplicem obtruncationem superat, *reali* historiae assignat; cetera ad fidei historiam seu *internam* ablegat. Has enim binas historias accurate distinguunt; et historiam fidei, quod bene notatum volumus, historiae reali, ut realis est, opponunt. Hinc, ut iam diximus, geminus Christus: realis alter, alter, qui numquam reapse fuit, sed ad fidem pertinet. ...

Monumentis, ut diximus, bifariam distributis, adest iterum philosophus cum suo dogmate *vitalis immanentiae*; atque omnia edicit, quae sunt in Ecclesiae historia, per *vitalem emanationem* esse explicanda.

Errores modernistarum de methodo apologetica

3499 *[626]* [*Apologeta*] apud modernistas dupliciter a philosopho et ipse pendet. *Non directe* primum, materiam sibi sumens historiam, philosopho, ut vidimus, praecipiente conscriptam: *directe* dein, mutuatus ab illo dogmata ac iudicia. Inde illud *[627]* vulgatum in schola modernistarum praeceptum, debere novam apologesin controversias de religione dirimere historicis inquisitionibus et psychologicis. ...

3500 Finis, quem sibi assequendum praestituit, hic est: hominem fidei adhuc expertem eo adducere, ut eam de catholica religione *experientiam* assequatur, quae ex modernistarum scitis unicum fidei est fundamentum. ...

Ad hoc, ostendere necessum est, catholicam religionem, quae modo est, eam omnino esse, quam Christus fundavit, seu non aliud praeter progredientem eius germinis explicationem, quod Christus invexit.

Dall' agnosticismo si ha che la storia, non meno che la scienza, si occupa solo dei fenomeni. Dunque, tanto Dio quanto un intervento qualsiasi divino nelle cose umane deve rimandarsi alla fede come di esclusiva sua pertinenza. Perciò se si tratta di cosa in cui s'incontri un duplice elemento, divino e umano come Cristo, la chiesa, i sacramenti e simili, dovrà dividersi e separarsi in modo che ciò che è umano si dia alla storia, ciò che è divino alla fede. Di qui quella distinzione comune fra i modernisti, fra un Cristo storico e un Cristo della fede, una chiesa della storia e una chiesa della fede, fra sacramenti della storia e sacramenti della fede e via dicendo. 3495

Questo stesso elemento umano poi, che vediamo lo storico prendersi per sé quale esso si presenta nelle testimonianze, deve ritenersi sollevato dalla fede per trasfigurazione al di là delle condizioni storiche. Conviene perciò separarne di nuovo tutte le aggiunte fattevi: così, trattandosi di Gesù Cristo, tutto quello che passa la condizione dell'uomo sia naturale, quale si dà dalla psicologia, sia risultante dal luogo e dal tempo in cui visse. 3496

Di più, per terzo principio filosofico, pur quelle cose che non escono dalla cerchia della storia, le vagliano quasi e ne escludono, rimandandolo parimenti alla fede, tutto ciò che, secondo quanto dicono, non entra nella *logica* dei fatti o non era adatto alle persone. In tal modo, vogliono che Cristo non abbia dette le cose che non sembrano essere alla portata della gente che ascoltava. ... 3497

Come poi la storia riceve dalla filosofia le sue conclusioni, così la critica le ha a sua volta dalla storia, poiché il critico ... di tutti i documenti ne fa due parti. Tutto ciò che rimane, dopo il triplice taglio or ora descritto, lo assegna alla storia *reale*; il restante lo confina alla storia della fede, ossia alla storia *interna*. Giacché queste due storie distinguono diligentemente i modernisti; e, ciò che è ben da notarsi, alla storia della fede contrappongono la storia reale in quanto è reale. Perciò, come già si è detto, un doppio Cristo; l'uno reale, l'altro che veramente non è mai esistito, ma appartiene alla fede. ... 3498

Fatta, come dicemmo, la divisione dei documenti in due parti, si presenta di nuovo il filosofo col suo principio dell'*immanenza vitale*, e prescrive che tutto quanto è nella storia della chiesa debba spiegarsi per *vitale emanazione*.

Errori dei modernisti circa il metodo apologetico

[*L'apologeta*] secondo i modernisti, dipende anch'egli in duplice modo dal filosofo. Prima *indirettamente*, pigliando per sua materia la storia scritta, come vedemmo, dietro le norme del filosofo; poi *direttamente* accettando dal filosofo i princìpi e i giudizi. Quindi quel comune precetto della scuola del modernismo che la nuova apologia debba dirimere le controversie religiose per via di ricerche storiche e psicologiche. ... 3499

Il fine che si propone è di condurre l'uomo che ancora non crede a provare in sé quella *esperienza* della cattolica religione che, secondo i modernisti, è base della fede. ... 3500

A tale scopo occorre provare che la religione cattolica, qual è al presente, è la stessissima che Gesù Cristo fondò, ossia il progressivo sviluppo del germe recato da Gesù Cristo.

Primo igitur germen illud quale sit, determinandum. Idipsum porro hac formula exhiberi volunt: Christum adventum regni Dei nuntiasse, quod brevi foret constituendum, eiusque ipsum fore Messiam, actorem nempe divinitus datum atque ordinatorem.

Post haec demonstrandum, qua ratione id germen, semper immanens in catholica religione ac permanens sensim ac secundum historiam sese *[628]* evolverit aptaritque succedentibus adiunctis, ex iis ad se vitaliter trahens quidquid doctrinalium, cultualium, ecclesiasticarum formarum sibi esset utile; interea vero impedimenta si quae occurrerent superans, adversarios profligans insectationibus quibusvis pugnisque superstes.

Postquam autem haec omnia, impedimenta nimirum, adversarios, insectationes, pugnas itemque vitam fecunditatemque Ecclesiae id genus fuisse monstratum fuerit, ut, quamvis evolutionis leges in eiusdem Ecclesiae historia incolumes appareant, non tamen eidem historiae plene explicandae sint pares; *incognitum* coram stabit, suaque sponte se offeret.

Sic illi. In qua tota ratiocinatione unum tamen non advertunt, determinationem illam germinis primigenii deberi unice *apriorismo* philosophi agnostici et evolutionistae, et germen ipsum sic gratis ab eis definiri, ut eorum causae congruat.

3503: Litt. motu proprio *Praestantia Scripturae*, 18 Nov. 1907

De auctoritate sententiarum Commissionis Biblicae

3503 [*Sunt, qui*] non eo, quo par est, obsequio sententias eiusmodi, quamquam a Pontifice probatas, exceperint aut excipiant.

Quapropter declarandum illud praecipiendumque videmus, quemadmodum declaramus in praesens expresseque praecipimus, universos omnes conscientiae obstringi officio sententiis Pontificalis Consilii de re Biblica, sive quae adhuc sunt emissae, sive quae posthac edentur, perinde ac Decretis Sacrarum Congregationum pertinentibus ad doctrinam probatisque a Pontifice, se subiciendi; nec posse notam tum detrectatae oboedientiae tum temeritatis devitare aut culpa propterea vacare gravi, quotquot verbis scriptisve sententias has tales impugnent; idque praeter scandalum, quo offendant, ceteraque quibus in causa esse coram Deo possint, aliis, ut plurimum, temere in his errateque pronuntiatis.

Pertanto si dovrà dapprima determinare quale sia questo germe. Pretendono di esprimerlo con la seguente formula: Cristo annunciò la venuta del regno di Dio, il quale regno dovrebbe aver fra breve il suo compimento, ed egli ne sarebbe il Messia, cioè l'esecutore stabilito da Dio e l'ordinatore.

Dopo ciò converrà dimostrare come questo germe, sempre immanente nella religione cattolica, di mano in mano e di pari passo con la storia, si sia sviluppato e sia venuto adattandosi alle successive circostanze, da queste vitalmente assimilandosi quanto gli fosse utile di forme dottrinali, culturali, ecclesiastiche; superando nel tempo stesso gli ostacoli, sbaragliando i nemici, e sopravvivendo ad ogni sorta di contraddizioni o di lotte.

Dopo che tutto questo, cioè gl'impedimenti, i nemici, le persecuzioni, i combattimenti, come pure la vitalità e fecondità della chiesa, si siano mostrati tali che, quantunque nella storia della stessa chiesa si scorgano serbate le leggi dell'evoluzione, pure queste non bastano a pienamente spiegarla: l'*incognito* sarà di fronte e si presenterà da se stesso.

Così i modernisti. I quali, però, in tutto questo discorrere, non tengono presente una cosa, cioè che quella determinazione del germe primitivo è tutto frutto dell'*apriorismo* del filosofo agnostico ed evoluzionista, e che il germe stesso è così gratuitamente da loro definito per il buon gioco della loro causa.

3503: Motuproprio *Praestantia Scripturae*, 18 nov. 1907

Ed.: ASS 40(1907) 724s / Pio X, *Acta*, 4, 234s / EnchB n. 270s / AnE 15(1907) 435.

Autorità delle decisioni della Commissione Biblica

[*Ci sono alcuni che*], non hanno accolto né accolgono con quell'ossequio 3503
che sarebbe opportuno tali decisioni, malgrado l'approvazione ad esse data dal pontefice.

Per questo, vediamo di dover dichiarare e decretare, come con il presente atto dichiariamo ed espressamente decretiamo, che tutti sono tenuti in coscienza a sottomettersi alle decisioni del Pontificio Consiglio Biblico, sia a quelle finora già emanate, sia a quelle che saranno emanate nel futuro, allo stesso modo che ai decreti delle sacre congregazioni riguardanti la dottrina approvati dal pontefice; e che coloro i quali avversano tali decisioni verbalmente o per iscritto non possono evitare la nota tanto di disobbedienza, tanto di temerità, né perciò sono esenti da colpa grave; questo indipendentemente dallo scandalo che arrecano e dalle conseguenze in cui possono incorrere davanti a Dio per ulteriori temerità ed errori pronunciati in aggiunta, come accade nella maggior parte dei casi.

3505-3509: Resp. Commissionis de re Biblica, 29 Iun. 1908

De libri Isaiae indole et auctore

3505 *Qu. 1:* Utrum doceri possit, vaticinia, quae leguntur in libro Isaiae – et passim in Scripturis –, non esse veri nominis vaticinia, sed vel narrationes post eventum confictas, vel, si ante eventum praenuntiatum quidpiam agnosci opus sit, id prophetam non ex supernaturali Dei futurorum praescii revelatione, sed ex his, quae iam contigerunt, felici quadam sagacitate et naturalis ingenii acumine, coniciendo praenuntiasse?
Resp.: Negative.

3506 *Qu. 2:* Utrum sententia, quae tenet, Isaiam ceterosque prophetas vaticinia non edidisse nisi de his, quae in continenti vel post non grande temporis spatium eventura erant, conciliari possit cum vaticiniis, imprimis messianicis et eschatologicis, ab eisdem prophetis de longinquo certo editis, necnon cum communi sanctorum Patrum sententia concorditer asserentium, prophetas ea quoque praedixisse, quae post multa saecula essent implenda?
Resp.: Negative.

3507 *Qu. 3:* Utrum admitti possit, prophetas non modo tamquam correctores pravitatis humanae divinique verbi in profectum audientium praecones, verum etiam tamquam praenuntios eventuum futurorum, constanter alloqui debuisse auditores non quidem futuros, sed praesentes et sibi aequales, ita ut ab ipsis plane intelligi potuerint; proindeque secundam partem libri Isaiae (cap. XL-LXVI), in qua vates non Iudaeos Isaiae aequales, at Iudaeos in exilio Babylonico lugentes veluti inter ipsos vivens alloquitur et solatur, non posse ipsum Isaiam iamdiu emortuum auctorem habere, sed oportere eam ignoto cuidam vati inter exsules viventi assignare?
Resp.: Negative.

3508 *Qu. 4:* Utrum, ad impugnandam identitatem auctoris libri Isaiae, argumentum philologicum, ex lingua stiloque desumptum, tale sit censendum, ut virum gravem, criticae artis et hebraicae linguae peritum, cogat in eodem libro pluralitatem auctorum agnoscere?
Resp.: Negative.

3509 *Qu. 5:* Utrum solida prostent argumenta, etiam cumulative sumpta, ad evincendum Isaiae librum non ipsi soli Isaiae, sed duobus, imo pluribus auctoribus esse tribuendum?
Resp.: Negative.

3505-3509: Risposta della Commissione Biblica, 29 giugno 1908

Ed.: ASS 41(1908) 613s / AnE 16(1908) 297b / Pio X, *Acta*, 4, 140-142 / EnchB nn. 276-280.

Carattere e autore del libro di Isaia

Domanda 1: Si può insegnare che le profezie che si leggono nel libro di Isaia – e in diversi passi della Scrittura – non sono delle profezie propriamente dette ma o sono narrazioni composte dopo l'evento o, se bisogna riconoscere che l'annuncio ha preceduto il fatto, il profeta non prevede l'avvenire per una rivelazione soprannaturale di Dio ma è per una certa felice sagacità e per un naturale acume d'ingegno che il profeta ha preannunciato il futuro per congettura dalle cose passate? 3505
Risposta: No.

Domanda 2: L'opinione che pretende che Isaia e gli altri profeti non hanno pronunciato profezie che su fatti imminenti o che sarebbero dovuti accadere entro un breve lasso di tempo è conciliabile con le profezie, principalmente le profezie messianiche ed escatologiche, pronunciate da quegli stessi profeti certamente molto tempo prima degli eventi; ed è conciliabile inoltre con l'opinione comune dei santi padri, concordi nell'affermare che i profeti hanno anche predetto fatti che dovevano compiersi solo dopo molti secoli? 3506
Risposta: No.

Domanda 3: Si può ammettere che i profeti non soltanto come censori della depravazione umana e come araldi della parola divina per il miglioramento dei loro uditori, ma anche mentre annunciavano l'avvenire, hanno costantemente dovuto rivolgersi non ad uditori futuri, ma ad uditori presenti, a loro contemporanei, in modo da poter essere chiaramente compresi da essi; così, di conseguenza, la seconda parte del profeta Isaia (cc. 40-66), in cui il profeta si rivolge non ai giudei contemporanei di Isaia, ma ai giudei che gemono nell'esilio babilonese come se vivesse tra essi e li consolasse, non può avere per autore Isaia stesso, morto da lungo tempo, ma bisogna attribuirla a qualche ignoto profeta che viveva tra gli esiliati? 3507
Risposta: No.

Domanda 4: L'argomento filologico, dedotto dalla lingua e dallo stile, che si utilizza per criticare l'identità dell'autore del libro di Isaia, deve essere giudicato di una forza tale che un uomo autorevole, esperto di scienza critica e di ebraico, non possa non riconoscere la pluralità degli autori di tale libro? 3508
Risposta: No.

Domanda 5: Gli argomenti presentati, anche presi in blocco sono abbastanza probanti per dimostrare che il libro di Isaia deve essere attribuito non al solo Isaia stesso, ma a due o anche a più autori? 3509
Risposta: No.

3512-3519: Resp. Commiss. de re Biblica, 30 Iun. 1909

De charactere historico priorum capitum Geneseos

3512 *Qu. 1:* Utrum varia systemata exegetica, quae ad excludendum sensum litteralem historicum trium priorum capitum libri Geneseos excogitata et scientiae fuco propugnata sunt, solido fundamento fulciantur?
Resp.: Negative.

3513 *Qu. 2:* Utrum,
non obstantibus indole et forma historica libri Geneseos, peculiari trium priorum capitum inter se et cum sequentibus capitibus nexu, multiplici testimonio Scripturarum tum Veteris tum Novi Testamenti, unanimi fere sanctorum Patrum sententia ac traditionali sensu, quem, ab Israëlitico etiam populo transmissum, semper tenuit Ecclesia,
doceri possit: praedicta tria capita Geneseos continere non rerum vere gestarum narrationes, quae scilicet obiectivae realitati et historicae veritati respondeant; sed vel fabulosa ex veterum populorum mythologiis et cosmogoniis deprompta et ab auctore sacro, expurgato quovis polytheismi errore, doctrinae monotheisticae accommodata; vel allegorias et symbola, fundamento obiectivae realitatis destituta, sub historiae specie ad religiosas et philosophicas veritates inculcandas proposita; vel tandem legendas ex parte historicas *[568]* et ex parte fictitias ad animorum instructionem et aedificationem libere compositas?
Resp.: Negative ad utramque partem.

3514 *Qu. 3:* Utrum speciatim sensus litteralis historicus vocari in dubium possit, ubi agitur de factis in eisdem capitibus enarratis, quae christianae religionis fundamenta attingunt: uti sunt, inter cetera, rerum universarum creatio a Deo facta in initio temporis; peculiaris creatio hominis; formatio primae mulieris ex primo homine; generis humani unitas; originalis protoparentum felicitas in statu iustitiae, integritatis et immortalitatis; praeceptum a Deo homini datum ad eius obedientiam probandam; divini praecepti, diabolo sub serpentis specie suasore, transgressio; protoparentum deiectio ab illo primaevo innocentiae statu; nec non Reparatoris futuri promissio?
Resp.: Negative.

3515 *Qu. 4:* Utrum in interpretandis illis horum capitum locis, quos Patres et Doctores diverso modo intellexerunt, quin certi quippiam definitique tradiderint, liceat, salvo Ecclesiae iudicio servataque fidei analogia, eam, quam quisque prudenter probaverit, sequi tuerique sententiam?
Resp.: Affirmative.

3516 *Qu. 5:* Utrum omnia et singula, verba videlicet et phrases, quae in praedictis capitibus occurrunt, semper et necessario accipienda sint sensu proprio, ita ut ab eo discedere numquam liceat, etiam cum locutiones ipsae

3512-3519: Risposta della Commissione Biblica, 30 giugno 1909

Ed: AAS 1(1909) 567-569 / AnE 17(1909) 334ab / EnchB nn. 324-331

Il carattere storico dei primi capitoli del Genesi

Domanda 1: I diversi sistemi esegetici che sono stati escogitati e sono sostenuti da un'apparente scientificità per escludere il senso storico letterale dei tre primi capitoli del libro della Genesi, sono solidamente fondati? 3512
Risposta: No.

Domanda 2: Nonostante il carattere e il genere storico del libro della Genesi, il particolare legame dei primi tre capitoli tra essi e con i capitoli seguenti, la molteplice testimonianza delle Scritture, tanto dell'Antico che del Nuovo Testamento, il pensiero quasi unanime dei Padri e l'opinione tradizionale, trasmessa dal popolo di Israele e sempre mantenuta dalla chiesa, 3513
si può insegnare che questi primi tre capitoli della Genesi contengono non narrazioni di avvenimenti veramente accaduti, cioè rispondenti alla realtà oggettiva e alla verità storica, ma contengono o favole ricavate da mitologie e cosmogonie di antichi popoli e adattate dall'autore sacro alla dottrina monoteistica grazie all'eliminazione di ogni errore politeistico, o allegorie e simboli senza alcun fondamento nella realtà oggettiva, proposti sotto forma di storia per inculcare verità religiose e filosofiche, o, infine, leggende in parte storiche e in parte fittizie composte liberamente per l'istruzione e l'edificazione degli spiriti?
Risposta: No per entrambe le parti.

Domanda 3: Si può, in particolare, mettere in dubbio il senso storico letterale in quei capitoli in cui si tratta di fatti che toccano i fondamenti della religione cristiana: tali sono, tra gli altri, la creazione di tutte le cose operata da Dio all'inizio del tempo; la particolare creazione dell'uomo; la formazione della prima donna dal primo uomo; l'unità del genere umano; la felicità originale dei progenitori nello stato di giustizia, integrità e immortalità; l'ordine dato da Dio all'uomo per mettere alla prova la sua obbedienza; la trasgressione dell'ordine divino per istigazione del diavolo sotto l'apparenza di un serpente; la perdita dei progenitori di quel primitivo stato d'innocenza; e la promessa di un Redentore futuro? 3514
Risposta: No.

Domanda 4: Nell' interpretazione dei passi di quei capitoli che i padri e i dottori hanno diversamente interpretato, senza lasciare alcunché di certo e definito, è permesso, fatto salvo il giudizio della chiesa e mantenuta l'analogia della fede, seguire e difendere quella opinione che ciascuno giudichi la più prudente? 3515
Risposte: Sì.

Domanda 5: Bisogna sempre e necessariamente prendere in senso proprio tutte e singole le parole e le frasi che si incontrano nei suddetti capitoli, così che non è mai permesso allontanarsene, anche quando le mede- 3516

manifesto appareant improprie, seu metaphorice vel anthropomorphice usurpatae, et sensum proprium vel ratio tenere prohibeat vel necessitas cogat dimittere?
Resp.: Negative.

3517 *Qu. 6:* Utrum, praesupposito litterali et historico sensu, nonnullorum locorum eorundem capitum interpretatio allegorica et prophetica, praefulgente sanctorum Patrum et Ecclesiae ipsius exemplo, adhiberi sapienter et utiliter possit?
Resp.: Affirmative.

3518 *Qu. 7:* Utrum, cum in conscribendo primo Geneseos capite non fuerit sacri auctoris mens intimam adspectabilium rerum constitutionem ordinemque creationis completum scientifico more docere, sed potius suae genti tradere notitiam popularem, prout communis sermo per ea ferebat tempora, sensibus et captui hominum accommodatam, sit in horum interpretatione adamussim semperque investiganda scientifici sermonis proprietas?
Resp.: Negative.

3519 *Qu. 8:* Utrum in illa sex dierum denominatione atque distinctione, de *[569]* quibus in Geneseos capite primo, sumi possit vox Yôm (dies) sive sensu proprio pro die naturali, sive sensu improprio pro quodam temporis spatio, deque huiusmodi quaestione libere inter exegetas disceptare liceat?
Resp.: Affirmative.

3521-3528: Resp. Commiss. de re Biblica, 1 Maii 1910

De auctoribus et de tempore compositionis Psalmorum

3521 *Qu. 1:* Utrum appellationes *Psalmi David, Hymni David, Liber psalmorum David, Psalterium Davidicum,* in antiquis collectionibus et in Conciliis ipsis usurpatae ad designandum Veteris Testamenti Librum CL psalmorum; sicut etiam plurium Patrum et Doctorum sententia, qui tenuerunt, omnes prorsus Psalterii psalmos uni David esse adscribendos, tantam vim habeant, ut Psalterii totius unicus auctor David haberi debeat?
Resp.: Negative.

3522 *Qu. 2:* Utrum ex concordantia textus hebraici cum graeco textu Alexandrino aliisque vetustis versionibus argui iure possit, titulos psalmorum hebraico textui praefixos antiquiores esse versione sic dicta LXX virorum; ac proinde si non directe ab auctoribus ipsis psalmorum, a vetusta saltem iudaica traditione derivasse?
Resp.: Affirmative.

sime espressioni appaiano utilizzate in un senso manifestamente improprio, metaforico o antropomorfico così che la ragione impedisce di sostenere il senso proprio o la necessità obbliga ad abbandonarlo?
Risposta: No.

Domanda 6: Presupposto il senso letterale e storico, si può sapientemente e utilmente utilizzare una interpretazione allegorica e profetica per alcuni passi di quei capitoli, secondo l'esempio illustre dei santi padri e della chiesa stessa? 3517
Risposta: Sì.

Domanda 7: Siccome, scrivendo il primo capitolo della Genesi, l'autore sacro non ha avuto l'intenzione di insegnare scientificamente la costituzione intima delle cose visibili e l'ordine completo della creazione, ma piuttosto ha voluto dare alla sua gente un racconto popolare conforme al linguaggio comune dei suoi contemporanei, e adattato ai sentimenti e alla capacità degli uomini, è necessario cercarvi scrupolosamente e sempre la proprietà del linguaggio scientifico? 3518
Risposta: No.

Domanda 8: Nella denominazione e nella distinzione dei sei giorni di cui parla la Genesi nel primo capitolo, si può prendere la parola *yôm* (giorno) sia nel senso proprio di giorno naturale, sia nel senso improprio di un certo spazio di tempo, ed è lecito agli esegeti disputare liberamente di questa questione? 3519
Risposta: Sì.

3521-3528: Risposta della Commissione Biblica, 1° maggio 1910

Ed.: AAS 2(1910) 354s / EnchB nn. 332-339.

Autori e tempo di composizione dei Salmi

Domanda 1: Le denominazioni *Salmi di Davide, Inni di Davide, Libro dei Salmi di Davide, Salterio davidico*, usate nelle antiche raccolte e dai concili stessi per indicare il libro dei centocinquanta Salmi dell'Antico Testamento, come pure l'opinione di molti padri e dottori che ritennero doversi assolutamente attribuire a Davide tutti i salmi del Salterio, hanno tanta forza da doversi tenere Davide per unico autore di tutto il Salterio? 3521
Risposta: No.

Domanda 2: Dalla concordanza del testo ebraico con il testo greco alessandrino e con le altre versioni antiche, si può arguire con ragione che i titoli anteposti al testo ebraico dei salmi siano più antichi della versione detta dei Settanta, e che, pertanto, derivino, se non direttamente dagli stessi autori dei salmi, per lo meno da una antica tradizione giudaica? 3522
Risposta: Sì.

3523 *Qu. 3:* Utrum praedicti psalmorum tituli, iudaicae traditionis testes, quando nulla ratio gravis est contra eorum genuinitatem, prudenter possint in dubium revocari?

Resp.: Negative.

3524 *Qu. 4:* Utrum,
si considerentur sacrae Scripturae haud infrequentia testimonia circa naturalem Davidis peritiam, Spiritus Sancti charismate illustratam, in componendis carminibus religiosis, institutiones ab ipso conditae de cantu psalmorum liturgico, attributiones psalmorum ipsi factae tum in Veteri Testamento, tum in Novo, tum in ipsis inscriptionibus, quae psalmis ab antiquo praefixae sunt; insuper consensus Iudaeorum, Patrum et Doctorum Ecclesiae,
prudenter denegari possit, praecipuum Psalterii carminum Davidem esse auctorem, vel contra affirmari pauca dumtaxat eidem regio Psalti carmina esse tribuenda?

Resp.: Negative ad utramque partem. *[355]*

3525 *Qu. 5:* Utrum in specie denegari possit Davidica origo eorum psalmorum, qui in Veteri vel Novo Testamento diserte sub Davidis nomine citantur, inter quos prae ceteris recensendi veniunt psalmus 2 *«Quare fremuerunt gentes»;* psalmus 15 *«Conserva me, Domine»;* psalmus 17 *«Diligam te, Domine, fortitudo mea»;* psalmus 31 *«Beati, quorum remissae sunt iniquitates»;* psalmus 68 *«Salvum me fac, Deus»;* psalmus 109 *«Dixit Dominus Domino meo»?*

Resp.: Negative.

3526 *Qu. 6:* Utrum sententia eorum admitti possit, qui tenent, inter psalterii psalmos nonnullos esse sive Davidis sive aliorum auctorum, qui propter rationes liturgicas et musicales, oscitantiam amanuensium aliasve incompertas causas in plures fuerint divisi vel in unum coniuncti; itemque alios esse psalmos, uti *«Miserere mei, Deus»*, qui ut melius aptarentur circumstantiis historicis vel solemnitatibus populi iudaici, leviter fuerint retractati vel modificati, subtractione aut additione unius alteriusve versiculi, salva tamen totius textus sacri inspiratione?

Resp.: Affirmative ad utramque partem.

3527 *Qu. 7:* Utrum sententia eorum inter recentiores scriptorum, qui indiciis dumtaxat internis innixi vel minus recta sacri textus interpretatione demonstrare conati sunt, non paucos esse psalmos post tempora Esdrae et Nehemiae, quin imo aevo Machabaeorum, compositos, probabiliter sustineri possit?

Resp.: Negative.

3528 *Qu. 8:* Utrum ex multiplici sacrorum Librorum Novi Testamenti testimonio et unanimi Patrum consensu, fatentibus etiam iudaicae gentis scriptoribus, plures agnoscendi sint psalmi prophetici et messianici, qui futuri Liberatoris adventum, regnum, sacerdotium, passionem, mortem et resurrectionem vaticinati sunt; ac proinde reicienda prorsus eorum sententia sit, qui indolem psalmorum propheticam ac messianicam pervertentes, eadem de Christo oracula ad futuram tantum sortem populi electi praenuntiandam coarctant?

Resp.: Affirmative ad utramque partem.

Domanda 3: I suddetti titoli dei salmi, testimoni della tradizione giudaica, possono essere prudentemente messi in dubbio quando non vi sia una grave ragione contro la loro autenticità? 3523

Risposta: No.

Domanda 4: Se si considerano le frequenti testimonianze della sacra Scrittura circa la naturale perizia di Davide, illustrata dal carisma dello Spirito Santo, nel comporre poemi religiosi, le istituzioni da lui fondate per il canto liturgico dei salmi, le attribuzioni di salmi a lui fatte sia nell'Antico sia nel Nuovo Testamento e nelle iscrizioni stesse poste in capo ai salmi fin dai tempi antichi; e inoltre, se si considera il consenso dei giudei, dei padri e dottori della chiesa, si può prudentemente negare che Davide sia l'autore principale dei poemi del Salterio, o affermare per contro che solamente pochi di essi si debbano attribuire al re salmista? 3524

Risposta: No per entrambe le parti.

Domanda 5: Si può negare in particolare l'origine davidica di quei salmi che nell'Antico o nel Nuovo Testamento si citano espressamente sotto il nome di Davide, tra i quali sono da includere, tra gli altri, il salmo 2 *Quare fremuerunt gentes*; il salmo 15 *Conserva me, Domine*; il salmo 17 *Diligam te, Domine, fortitudo mea*; il salmo 31 *Beati, quorum remissae sunt iniquitates*; il salmo 68 *Salvum me fac, Deus*; il salmo 109 *Dixit Dominus Domino meo*? 3525

Risposta: No.

Domanda 6: Si può ammettere l'opinione di chi asserisce che alcuni tra i salmi del Salterio, siano essi di Davide o d'altri autori, sono stati divisi in più o riuniti in uno solo per ragioni liturgiche e musicali, o per qualche trascuratezza degli amanuensi, o per altre cause non note; e similmente che altri salmi, come il *Miserere mei, Deus*, perché si rendessero meglio adatti alle circostanze storiche o alle solennità del popolo giudaico, sono stati leggermente ritoccati o modificati, con la soppressione o con l'aggiunta dell'uno o dell'altro versetto, rimanendo tuttavia salva l'ispirazione di tutto il testo sacro? 3526

Risposta: Sì per entrambe le parti.

Domanda 7: Si può sostenere come probabile l'opinione di quegli scrittori moderni che, fondandosi su indizi puramente interni o su una interpretazione meno retta del sacro testo, tentano di dimostrare che non pochi sono i salmi composti dopo i tempi di Esdra e Neemia, inclusa l'epoca dei Maccabei? 3527

Risposta: No.

Domanda 8: Per la testimonianza molteplice dei libri sacri del Nuovo Testamento e per l'unanime consenso dei Padri, così come per la confessione degli scrittori del popolo giudaico, si deve riconoscere l'esistenza di molti salmi profetici e messianici, che annunciano la venuta, il regno, il sacerdozio, la passione, morte e risurrezione del Liberatore futuro, e pertanto si deve assolutamente rigettare l'opinione di coloro che, snaturando il carattere profetico e messianico dei salmi, riducono questi oracoli concernenti Cristo soltanto a predizioni riguardanti la sorte futura del popolo eletto? 3528

Risposta: Sì per entrambe le parti.

3530-3536: Decr. S. Cgr. de Sacramentis *Quam singulari*, 8 Aug. 1910

De communione eucharistica et de extrema unctione parvulorum

3530 I. Aetas discretionis tum ad confessionem tum ad s. communionem ea est, in qua puer incipit ratiocinari, hoc est circa septimum annum, sive supra, sive etiam infra. Ex hoc tempore incipit obligatio satisfaciendi utrique praecepto confessionis et communionis [*cf.* **812*].

3531 II. Ad primam confessionem et ad primam communionem necessaria non est plena et perfecta doctrinae christianae cognitio. Puer tamen postea debebit integrum catechismum pro modo suae intelligentiae gradatim addiscere.

3532 III. Cognitio religionis, quae in puero requiritur, ut ipse ad primam communionem convenienter se praeparet, ea est, qua ipse fidei mysteria necessaria necessitate medii pro suo captu percipiat, atque eucharisticum panem a communi et corporali distinguat, ut ea devotione, quam ipsius fert aetas, ad ss. Eucharistiam accedat.

3533 IV. Obligatio praecepti confessionis et communionis, quae puerum gravat, in eos praecipue recidit, qui ipsius curam habere debent, hoc est in parentes, in confessarium, in institutores et in parochum. Ad patrem vero, aut ad illos, qui vices eius gerunt, et ad confessarium, secundum Catechismum Romanum, pertinet admittere puerum ad primam communionem.

3534 VI. Puerorum curam habentibus omni studio curandum est, ut post primam communionem iidem pueri ad sacram mensam saepius accedant, et, si fieri possit, etiam quotidie, prout Christus Iesus et mater Ecclesia desiderant [*cf.* **3375-3383*], utque id agant ea animi devotione, quam talis fert aetas. ... *[583]*

3535 VII. Consuetudo non admittendi ad confessionem pueros, aut numquam eos absolvendi, cum ad usum rationis pervenerint, est omnino improbanda.

3536 VIII. Detestabilis omnino est abusus non ministrandi Viaticum et extremam unctionem pueris post usum rationis eosque sepeliendi ritu parvulorum.

3537-3550: Litt. motu proprio *Sacrorum antistitum*, 1 Sept. 1910

Iusiurandum contra errores modernismi

3537 Ego *N.N.* firmiter amplector ac recipio omnia et singula, quae ab inerranti Ecclesiae magisterio definita, adserta ac declarata sunt, praesertim ea

3530-3536: Decreto della S. Congregazione dei sacramenti *Quam singulari*, 8 agosto 1910

Ed.: AAS 2(1910) 582s.

La comunione eucaristica e l'estrema unzione dei bambini

I. L'età del discernimento sia per la confessione che per la santa comunione è quella in cui il fanciullo comincia a ragionare, cioè verso i sette anni, sia sopra, sia anche sotto. Da questo momento comincia l'obbligo di soddisfare ad entrambi i precetti, quello della confessione e quello della comunione [*cf.* **812*], 3530

II. Per la prima confessione e per la prima comunione non è necessaria la piena e perfetta conoscenza della dottrina cristiana. Tuttavia il fanciullo deve in seguito gradualmente imparare l'intero catechismo, secondo la capacità della sua intelligenza. 3531

III. La conoscenza della religione che è richiesta nel fanciullo, per una sua conveniente preparazione alla prima comunione, consiste nel percepire, secondo la sua capacità, i misteri della fede necessari per necessità di mezzo, e nel distinguere il pane eucaristico dal pane comune e materiale; così potrà accedere alla ss. eucaristia con quella devozione che la sua età comporta. 3532

IV. L'obbligo del precetto della confessione e della comunione che grava sul fanciullo, ricade particolarmente su coloro che debbono avere cura di lui, cioè sui genitori, sul confessore, sugli istitutori e sul parroco. Spetta poi al padre, o a coloro che ne fanno le veci, e al confessore, secondo il Catechismo romano, ammettere il fanciullo alla prima comunione. 3533

VI. Coloro che hanno la cura dei fanciulli, debbono preoccuparsi con ogni diligenza che, dopo la prima comunione, i medesimi fanciulli accedano spesso alla sacra mensa e, se è possibile, anche quotidianamente, come desiderano Cristo Gesù e la madre chiesa [*cf.* **3375-3383*], e che lo facciano con quella devozione dell'anima, che tale età comporta. ... 3534

VII. La consuetudine di non ammettere alla confessione i fanciulli, o di non assolverli mai, quando sono giunti all'uso di ragione, deve essere del tutto riprovata. 3535

VIII. È del tutto detestabile l'abuso di non amministrare il viatico e l'estrema unzione ai fanciulli dopo l'uso di ragione e di seppellirli con il rito dei bambini. 3536

3537-3550: Motuproprio *Sacrorum antistitum*, 1° sett. 1910

Cf. *3401°. L'obbligo al giuramento fu sospeso nel 1967. – *Ed.*: AAS 2(1910) 669-672.

Giuramento antimodernista

Io, *N.N.* abbraccio fermamente e accolgo tutte insieme e singolarmente 3537
le cose che dal magistero infallibile della chiesa sono state definite, affermate

doctrinae capita, quae huius temporis erroribus directo adversantur.

3538 Ac primum quidem: Deum, rerum omnium principium et finem, naturali rationis lumine «per ea quae facta sunt» [*Rm 1,20*], hoc est, per visibilia creationis opera, tamquam causam per effectus, certo cognosci, adeoque demonstrari etiam posse, profiteor.

3539 Secundo: externa revelationis argumenta, hoc *[670]* est facta divina, in primisque miracula et prophetias admitto et agnosco tanquam signa certissima divinitus ortae christianae religionis, eademque teneo aetatum omnium atque hominum, etiam huius temporis, intelligentiae esse maxime accommodata.

3540 Tertio: firma pariter fide credo Ecclesiam, verbi revelati custodem et magistram, per ipsum verum atque historicum Christum, cum apud nos degeret, proxime ac directo institutam eandemque super Petrum, apostolicae hierarchiae principem, eiusque in aevum successores aedificatam.

3541 Quarto: fidei doctrinam ab Apostolis per orthodoxos Patres eodem sensu eademque semper sententia ad nos usque transmissam, sincere recipio; ideoque prorsus reicio haereticum commentum evolutionis dogmatum, ab uno in alium sensum transeuntium, diversum ab eo, quem prius habuit Ecclesia; pariterque damno errorem omnem, quo, divino deposito, Christi Sponsae tradito ab eaque fideliter custodiendo, sufficitur philosophicum inventum, vel creatio humanae conscientiae, hominum conatu sensim efformatae et in posterum indefinito progressu perficiendae.

3542 Quinto: certissime teneo ac sincere profiteor, fidem non esse caecum sensum religionis e latebris subconscientiae erumpentem, sub pressione cordis et inflexionis voluntatis moraliter informatae, sed verum assensum intellectus veritati extrinsecus acceptae ex auditu, quo nempe, quae a Deo personali, creatore ac Domino nostro dicta, testata et revelata sunt, vera esse credimus, propter Dei auctoritatem summe veracis.

3543 Me etiam, qua par est, reverentia subicio totoque animo adhaereo damnationibus, declarationibus, praescriptis omnibus, quae in Encyclicis litteris *Pascendi* [**3475-3500*] et in Decreto *Lamentabili* [**3401-3466*] continentur, praesertim circa eam quam historiam dogmatum vocant.

3544 Idem reprobo errorem affirmantium, propositam ab Ecclesia fidem posse historiae repugnare, et catholica dogmata, quo sensu nunc intelliguntur, cum verioribus christianae religionis originibus componi non posse.

3545 Damno quoque ac reicio eorum sententiam, qui dicunt christianum hominem *[671]* eruditiorem induere personam duplicem, aliam credentis, aliam historici, quasi liceret historico ea retinere, quae credentis fidei contradicant, aut praemissas adstruere, ex quibus consequatur, dogmata esse aut falsa aut dubia, modo haec directo non denegentur.

3546 Reprobo pariter eam Scripturae sanctae diiudicandae atque interpretandae rationem, quae, Ecclesiae traditione, analogia fidei et

e proclamate, soprattutto quei capitoli di dottrina che contraddicono direttamente gli errori di questo tempo.

Primo: confesso che Dio, principio e fine di tutte le cose, può essere conosciuto con certezza e può anche essere dimostrato con il lume naturale della ragione «per mezzo delle cose che sono state fatte» [*Rm 1,20*], cioè per mezzo delle opere visibili della creazione, come causa per mezzo degli effetti. 3538

Secondo: ammetto e riconosco le prove esterne della rivelazione, cioè le azioni divine, prima di tutto i miracoli e le profezie, come segni certissimi dell'origine divina della religione cristiana, e li ritengo essere perfettamente adatti all'intelligenza di tutte le generazioni e di tutti gli uomini, anche di questo tempo. 3539

Terzo: credo ugualmente con fede ferma che la chiesa, custode e maestra della parola rivelata, fu istituita immediatamente e direttamente dallo stesso vero e storico Cristo, mentre viveva fra noi, e che la stessa fu edificata su Pietro, principe della gerarchia apostolica, e sui suoi successori per sempre. 3540

Quarto: accolgo sinceramente la dottrina della fede trasmessa fino a noi dagli apostoli per mezzo dei padri ortodossi, nello stesso senso e sempre nello stesso contenuto; e per questo respingo totalmente l'eretica invenzione dell'evoluzione dei dogmi, cha passano da un significato ad un altro, diverso da quello che prima riteneva la chiesa; e ugualmente condanno ogni errore con cui, al divino deposito consegnato da Cristo alla Sposa per essere da lei custodito fedelmente, viene sostituita l'invenzione filosofica o la creazione dell'umana coscienza, lentamente formatasi con lo sforzo degli uomini e da perfezionarsi per l'avvenire con un progresso indefinito. 3541

Quinto: certissimamente tengo per fermo e sinceramente confesso che la fede non è un cieco sentimento religioso che erompe dalle oscurità del subcosciente per impulso del cuore e per inclinazione della volontà moralmente formata, ma un vero assenso dell'intelletto ad una verità ricevuta dall'esterno mediante l'ascolto, per il quale appunto, sul fondamento dell'autorità di Dio sommamente verace, noi crediamo che sono vere tutte le cose che dal Dio personale, creatore e Signore nostro, sono state dette, attestate e rivelate. 3542

Mi sottometto anche con adeguato rispetto e con tutto il cuore aderisco a tutte le condanne, dichiarazioni e prescrizioni che sono contenute nella lettera enciclica *Pascendi* [**3475-3500*] e nel decreto *Lamentabili* [**3401-3466*], particolarmente circa quello che viene chiamato la storia dei dogmi. 3543

Riprovo anche l'errore di coloro che affermano che la fede proposta dalla chiesa possa essere in contraddizione con la storia, e che i dogmi cattolici, nel senso in cui ora vengono compresi, non possano essere conciliati con le vere origini della religione cristiana. 3544

Condanno pure e respingo l'opinione di coloro che dicono che il cristiano più istruito assume una duplice persona, una del credente, l'altra dello storico, quasi che fosse lecito allo storico sostenere quelle cose che sono in contraddizione con la fede del credente, o stabilire delle premesse dalle quali consegue che i dogmi sono falsi o dubbi, purché queste cose non siano direttamente negate. 3545

Riprovo ugualmente quel modo di giudicare e interpretare la sacra Scrittura che, lasciate da parte la tradizione della chiesa, l'analogia del- 3546

Apostolicae Sedis normis posthabitis, rationalistarum commentis inhaeret, et criticem textus velut unicam supremamque regulam haud minus licenter quam temere amplectitur.

3547 Sententiam praeterea illorum reicio, qui tenent, doctori disciplinae historicae theologicae tradendae aut iis de rebus scribenti seponendam prius esse opinionem ante conceptam sive de supernaturali origine catholicae traditionis, sive de promissa divinitus ope ad perennem conservationem uniuscuiusque revelati veri; deinde scripta Patrum singulorum interpretanda solis scientiae principiis, sacra qualibet auctoritate seclusa, eaque iudicii libertate, qua profana quaevis monumenta solent investigari.

3548 In universum denique me alienissimum ab errore profiteor, quo modernistae tenent in sacra traditione nihil inesse divini, aut, quod longe deterius, pantheistico sensu illud admittunt, ita ut nihil iam restet nisi nudum factum et simplex, communibus historiae factis aequandum: hominum nempe sua industria, solertia, ingenio scholam a Christo eiusque Apostolis inchoatam per subsequentes aetates continuantium.

3549 Proinde fidem Patrum firmissime retineo et ad extremum vitae spiritum retinebo, de charismate veritatis certo, quod est, fuit eritque semper in «episcopatus ab Apostolis successione»;[1] non ut id teneatur, quod melius et aptius videri possit secundum suam cuiusque aetatis culturam, sed ut «numquam aliter credatur, numquam aliter» intelligatur absoluta et immutabilis veritas ab initio per Apostolos praedicata.[2]

3550 Haec omnia spondeo me fideliter, integre sincereque ser*[672]*vaturum et inviolabiliter custoditurum, nusquam ab iis sive in docendo sive quomodolibet verbis scriptisque deflectendo. Sic spondeo, sic iuro, sic me Deus adiuvet et haec sancta Dei Evangelia.

3553-3556: Ep. *Ex quo, nono* ad Delegatos Ap. Byzantii, in Graecia, Aegypto, Mesopot., etc., 26 Dec. 1910

Errores Orientalium

3553 Non minus temere quam falso huic opinioni fit aditus, dogma de processione Spiritus Sancti a Filio haudquaquam ex ipsis Evangelii verbis profluere, aut antiquorum Patrum fide comprobari;

3554 pariter imprudentissime in dubium *[119]* revocatur, utrum sacra de Purgatorio ac de Immaculata Beatae Mariae Virginis Conceptione dogmata a sanctis viris priorum saeculorum agnita fuerint;

3555 ... de Ecclesiae constitutione ... primo renovatur error a decessore Nostro Innocentio X iamdiu damnatus [*cf. *1999*], quo suadetur, S. Paulum ha-

*3549 [1] Cf. Ireneo di Lione, *Adversus haereses*, IV, 40, n. 2 (a cura di W.W. Harvey [Cambridge 1857] 2, 236 / = IV, 26, n. 2: SouChr 100/II, 718 / PG 7, 1053C).
[2] Cf. Tertulliano, *De praescriptione haereticorum*, 28 (R.F. Refoulé: CpChL 1 [1954] 209 / CSEL 70, 34 / PL 2, 47).

la fede e le norme della sede apostolica, aderisce alle invenzioni dei razionalisti e abbraccia con non minore disinvoltura che avventatezza la critica testuale come regola unica e suprema.

Respingo inoltre l'opinione di coloro che ritengono che un maestro che insegna una disciplina storico-teologica o che scrive su queste cose, deve prima di tutto mettere da parte ogni opinione preconcetta sia riguardo all'origine soprannaturale della tradizione cattolica, sia riguardo all'aiuto promesso da Dio per la conservazione perpetua delle singole verità rivelate; e che quindi deve interpretare gli scritti dei singoli Padri con i soli principi della scienza, messa da parte qualsiasi autorità sacra, e con la stessa libertà di giudizio con cui si è soliti investigare qualsiasi documento profano. 3547

Mi dichiaro infine totalmente avverso in generale all'errore con il quale i modernisti ritengono che nella sacra tradizione non c'è nulla di divino, o, cosa di gran lunga peggiore, lo ammettono in senso panteistico, cosicché non resta più nulla se non il nudo e semplice fatto, da uguagliarsi ai fatti comuni della storia; quello cioè di uomini che continuano, attraverso le generazioni che si susseguono, con il loro impegno, abilità ed ingegno, la scuola iniziata da Cristo e dai suoi apostoli. 3548

Conservo pertanto e conserverò fino all'ultimo soffio di vita la fede dei Padri nel carisma certo della verità che è, è stato e sempre sarà nella «successione dell'episcopato dagli apostoli»;[1] non perché si mantenga quello che possa sembrare migliore e più adatto secondo la cultura propria e di ogni epoca, ma perché «non sia mai diversamente creduta, mai diversamente» compresa, l'assoluta e immutabile verità predicata fin dall'inizio dagli apostoli.[2] 3549

Prometto di osservare tutte queste cose fedelmente, integralmente e sinceramente, e di custodirle inviolabilmente, senza mai discostarmi da loro sia nell'insegnamento, sia in qualunque modo con parole e con scritti. Così prometto, così giuro, così mi aiuti Dio e questi santi evangeli di Dio. 3550

3553-3556: Lettera *Ex quo, nono* ai legati apostolici in Bisanzio, Grecia, Egitto, Mesopotamia ecc., 26 dic. 1910

Ed.. AAS 3(1911) 118s.

Errori degli orientali

Non meno avventatamente che falsamente si dà adito a questa opinione, che il dogma della processione dello Spirito Santo dal Figlio in nessun modo scaturisce dalle parole stesse dell'evangelo, o è comprovato dalla fede degli antichi padri; 3553

ugualmente, in modo altamente sconsiderato, si mette in dubbio se i sacri dogmi del purgatorio e dell'immacolata concezione della beata vergine Maria sono stati ammessi dai santi uomini dei primi secoli; 3554

... riguardo alla costituzione della chiesa ... si rinnova in primo luogo l'errore già condannato dal Nostro predecessore Innocenzo X [**1999*], nel quale 3555

beri tamquam fratrem omnino parem S. Petro; – deinde non minori falsitate inicitur persuasio, Ecclesiam catholicam non fuisse primis saeculis principatum unius, hoc est *monarchiam;* aut primatum Ecclesiae Romanae nullis validis argumentis inniti.

3556 Sed nec ... intacta relinquitur catholica doctrina de sanctissimo Eucharistiae Sacramento, cum praefracte docetur, sententiam suscipi posse, quae tenet, apud Graecos verba consecratoria effectum non sortiri, nisi iam prolata oratione illa, quam epiclesim vocant,[1] cum tamen compertum sit, Ecclesiae minime competere ius circa ipsam sacramentorum substantiam quidpiam innovandi; – cui haud minus absonum est, validam habendam esse Confirmationem a quovis presbytero collatam [*cf.* **2522*].

[*Censura*: *Nolantur tamquam*] graves errores.

3561-3567: Resp. Commiss. de re Biblica, 19 Iun. 1911

De auctore, de tempore compositionis et de historica veritate Evangelii secundum Matthaeum

3561 *Qu. 1:* Utrum, attento universali et a primis saeculis constanti Ecclesiae consensu, quem luculenter ostendunt diserta Patrum testimonia, codicum Evangeliorum inscriptiones, sacrorum Librorum versiones vel antiquissimae, et catalogi a sanctis Patribus, ab ecclesiasticis scriptoribus, a Summis Pontificibus et Conciliis traditi, ac tandem usus liturgicus Ecclesiae orientalis et occidentalis, affirmari certo possit et debeat, Matthaeum, Christi Apostolum, revera Evangelii sub eius nomine vulgati esse auctorem?

Resp.: Affirmative.

3562 *Qu. 2:* Utrum traditionis suffragio satis fulciri censenda sit sententia, quae tenet, Matthaeum et ceteros Evangelistas in scribendo praecessisse et primum Evangelium patrio sermone a Iudaeis palaestinensibus tunc usitato, quibus opus illud erat directum, conscripsisse?

Resp.: Affirmative ad utramque partem. *[295]*

3563 *Qu. 3:* Utrum redactio huius originalis textus differri possit ultra tempus eversionis Ierusalem, ita ι t vaticinia, quae de eadem eversione ibi leguntur, scripta fuerint post eventum; aut, quod allegari solet Irenaei testimonium,[1] incertae et controversae interpretationis, tanti ponderis sit existimandum, ut cogat reicere eorum sententiam, qui congruentius traditioni censent, eamdem redactionem etiam ante Pauli in Urbem adventum fuisse confectam?

Resp.: Negative ad utramque partem.

---

*3556 [1] Si oppongono a questa concezione già Benedetto XII (*1017) e Pio VII (*2718); inoltre Clemente VI, Lettera *Super quibusdam* a Consolatore, il cattolico degli Armeni, 29 sett. 1351 (BarAE, dell'anno 1351, n. 11), Benedetto XIII, Istruzione al patriarca dei Melchiti ad Antiochia, 31 maggio 1729 (CollLac 2, 439-441), e Benedetto XIV, Breve *Singularis Romanorum*, 1° sett 1741 (CollLac 2, 488d-492b).

si invita a ritenere san Paolo come un fratello del tutto uguale a san Pietro; – per cui con falsità non minore si insinua la persuasione che la chiesa cattolica non è stata nei primi secoli un governo di uno solo, cioè una *monarchia*; o che il primato della chiesa romana non si fonda su nessun valido argomento.

Ma ... non è neppure lasciata intatta la dottrina cattolica sul santissimo 3556
sacramento dell'eucaristia, dal momento che ostinatamente si insegna, che può essere accolta l'opinione che sostiene che presso i greci le parole della consacrazione non ottengono l'effetto se non è già stata proferita quell'orazione che chiamano epiclesi,[1] mentre tuttavia è noto che alla chiesa non appartiene per nulla il diritto di innovare qualcosa circa la sostanza stessa dei sacramenti; – per lei non è meno stonato che debba essere considerata valida la confermazione amministrata da un qualsiasi presbitero [*cf.* **2522*].

[*Censura: Non siano consentiti in quanto*] errori gravi.

3561-3567: Risposta della Commissione Biblica, 19 giugno 1911

Ed.: AAS 3(1911) 294-296 / EnchB nn. 383-389.

Autore, tempo di composizione e verità storica del Vangelo secondo Matteo

Domanda 1: Visto il consenso universale e costante fin dai primi secoli 3561
nella chiesa, come chiaramente dimostrato da esplicite testimonianze dei Padri, dai titoli dei manoscritti dei Vangeli, dalle versioni più antiche dei Libri sacri, dai cataloghi che ci lasciarono i santi padri, gli scrittori ecclesiastici, i sommi pontefici e i concili, ed infine dall'uso liturgico della chiesa orientale e occidentale, si può e si deve affermare con certezza che Matteo, apostolo di Cristo, sia veramente l' autore del Vangelo divulgato con il suo nome?

Risposta: Sì.

Domanda 2: Bisogna ammettere come sufficientemente fondata dal suf- 3562
fragio della tradizione l'opinione che Matteo abbia preceduto nello scrivere gli altri evangelisti, e che abbia scritto il primo Vangelo nella lingua materna utilizzata allora dai giudei palestinesi, ai quali era indirizzata tale opera?

Risposta: Sì per entrambe le parti.

Domanda 3: La redazione di questo testo originale può essere posta do- 3563
po il tempo della distruzione di Gerusalemme, così che le profezie che vi si leggono su questa distruzione sono state scritte dopo l'evento: ovvero, la testimonianza di Ireneo[1] che si suole allegare, di interpretazione incerta e controversa, deve essere considerata di così tanto peso da obbligare a rigettare l'opinione di coloro che, più in conformità con la tradizione, ritengono che questa redazione sia stata compiuta prima ancora dell'arrivo di Paolo a Roma?

Risposta: No per entrambe le parti.

---

*3563 [1] Ireneo di Lione, *Adversus haereses*, III, 1, n. 2 (a cura di W W. Harvey [Cambridge 1857] 2, 3-6 / SouChr 211 [1974] 22-24 / PG 7, 844s).

3564 *Qu. 4:* Utrum sustineri vel probabiliter possit illa modernorum quorumdam opinio, iuxta quam Matthaeus non proprie et stricte Evangelium composuisset, quale nobis est traditum, sed tantummodo collectionem aliquam dictorum seu sermonum Christi, quibus tamquam fontibus usus esset alius auctor anonymus, quem Evangelii ipsius redactorem faciunt?
Resp.: Negative.

3565 *Qu. 5:* Utrum ex eo, quod Patres et ecclesiastici scriptores omnes, immo Ecclesia ipsa iam a suis incunabulis unice usi sunt, tamquam canonico, graeco textu Evangelii sub Matthaei nomine cogniti, ne iis quidem exceptis, qui Matthaeum Apostolum patrio scripsisse sermone expresse tradiderunt, certo probari possit, ipsum Evangelium graecum identicum esse quoad substantiam cum Evangelio illo, patrio sermone ab eodem Apostolo exarato?
Resp.: Affirmative.

3566 *Qu. 6:* Utrum ex eo, quod auctor primi Evangelii scopum prosequitur praecipue dogmaticum et apologeticum, demonstrandi nempe Iudaeis Iesum esse Messiam a prophetis praenuntiatum et a Davidica stirpe progenitum, et quod insuper in disponendis factis et dictis, quae enarrat et refert, non semper ordinem chronologicum tenet, deduci inde liceat, ea non esse ut vera recipienda; aut etiam affirmari possit, narrationes gestorum et sermonum Christi, quae in ipso Evangelio leguntur, alterationem quamdam et adaptationem sub influxu prophetiarum Veteris Testamenti et adultioris Ecclesiae status subiisse, ac proinde historicae veritati haud esse conformes?
Resp.: Negative ad utramque partem.

3567 *Qu. 7:* Utrum speciatim solido fundamento destitutae censeri iure debeant opiniones eorum, qui in dubium revocant authenticitatem historicam duorum priorum capitum, in quibus genealogia et infantia Christi [296] narrantur, sicut et quarumdam in re dogmatica magni momenti sententiarum, uti sunt illae, quae respiciunt primatum Petri [*Mt 16,17-19*], formam baptizandi cum universali missione praedicandi Apostolis traditam [*Mt 28,19s*], professionem fidei Apostolorum in divinitatem Christi [*Mt 14,33*], et alia huiusmodi, quae apud Matthaeum peculiari modo enuntiata occurrunt?
Resp.: Affirmative.

3568-3578: Resp. Commissionis de re Biblica, 26 Iun. 1912

I. De auctore, de tempore compositionis et de historica veritate Evangeliorum secundum Marcum et secundum Lucam

3568 *Qu. 1:* Utrum luculentum traditionis suffragium, inde ab Ecclesiae primordiis mire consentiens ac multiplici argumento firmatum, nimirum disertis

Domanda 4: Si può sostenere o ritenere probabile l'opinione di certi moderni secondo la quale Matteo non avrebbe composto propriamente e strettamente parlando un Vangelo quale a noi è stato tramandato, ma soltanto una raccolta di alcuni detti o discorsi di Cristo che sarebbero poi serviti come fonte ad un altro autore anonimo che essi considerano il redattore dello stesso Vangelo? 3564
Risposta: No.

Domanda 5: Dal fatto che i padri e tutti gli scrittori ecclesiastici, anzi la chiesa stessa fin dalla sua origine hanno utilizzato come canonico unicamente il testo greco del Vangelo conosciuto sotto il nome di Matteo, e senza eccettuare coloro che affermarono espressamente che l'apostolo Matteo lo aveva scritto nella lingua nazionale, si può dedurre con certezza che questo Vangelo greco è identico, quanto alla sostanza, a quello scritto dal medesimo apostolo nella lingua nazionale? 3565
Risposta: Sì.

Domanda 6: Dal fatto che l'autore del primo Vangelo ha principalmente uno scopo dogmatico e apologetico, cioè di dimostrare ai giudei che Gesù è il Messia preannunciato dai profeti, generato dalla stirpe di Davide ed inoltre dal fatto che nel disporre i fatti e i detti che narra e riferisce, non sempre rispetta l'ordine cronologico, si può dedurre che tutto questo non è da accogliersi come vero; oppure si può anche affermare che le narrazioni delle azioni e dei discorsi di Gesù che si leggono nello stesso Vangelo, hanno subìto qualche alterazione e adattamento sotto l'influsso delle profezie dell'Antico Testamento e di uno stato più sviluppato della chiesa, e pertanto non sono conformi alla verità storica? 3566
Risposta: No per entrambe le parti.

Domanda 7: Bisogna in particolare, considerare destituite di solido fondamento le opinioni di coloro che dubitano dell'autenticità storica dei due primi capitoli, nei quali vengono narrate la genealogia e l'infanzia di Cristo, come anche di qualche espressione di grande importanza dogmatica, come sono quelle relative al primato di Pietro [*Mt 16,17-19*], alla forma del battesimo data agli apostoli insieme alla universale missione di predicare [*Mt 28,19s*], alla professione di fede degli apostoli sulla divinità di Cristo [*Mt 14,33*], e altre simili che in Matteo si trovano in modo particolare enunciate? 3567
Risposta: Sì.

3568-3578: Risposta della Commissione Biblica, 26 giugno 1912

Ed.: AAS 4(1912) 463-465 / EnchB nn. 390-398.

I. Autore, tempo di composizione e verità storica dei Vangeli secondo Marco e secondo Luca

Domanda 1: La vistosa attestazione della tradizione, meravigliosamente concorde fin dai primordi della chiesa e confermata da molteplici argomenti, 3568

sanctorum Patrum et scriptorum ecclesiasticorum testimoniis, citationibus et allusionibus in eorumdem scriptis occurrentibus, veterum haereticorum usu, versionibus Librorum Novi Testamenti, codicibus manuscriptis antiquissimis et pene universis, atque etiam internis rationibus ex ipso sacrorum Librorum textu desumptis,
certo affirmare cogat, Marcum, Petri discipulum et interpretem, Lucam vero medicum, Pauli adiutorem et comitem, revera Evangeliorum, quae ipsis respective attribuuntur, esse auctores?

Resp.: Affirmative.

3569 *Qu. 2:* Utrum rationes, quibus nonnulli critici demonstrare nituntur, postremos duodecim versus Evangelii Marci [*Mc 16,9-20*] non esse ab ipso Marco conscriptos, sed ab aliena manu appositos, tales sint, quae ius tribuant affirmandi, eos non esse ut inspiratos et canonicos recipiendos; vel saltem demonstrent, versuum eorumdem Marcum non esse auctorem?

Resp.: Negative ad utramque partem.

3570 *Qu. 3:* Utrum pariter dubitare liceat de inspiratione et canonicitate narrationum Lucae de infantia Christi [*Lc 1-2*]; aut de apparitione Angeli Iesum confortantis et de sudore sanguineo [*Lc 22,43s*]; vel solidis saltem rationibus ostendi possit – quod placuit antiquis haereticis et quibusdam etiam recentioribus criticis arridet – easdem narrationes ad genuinum Lucae Evangelium non pertinere?

Resp.: Negative ad utramque partem.

3571 *Qu. 4:* Utrum rarissima illa et prorsus singularia documenta, in quibus Canticum *Magnificat* [*Lc 1,46-55*] non beatae Virgini Mariae, sed Elisabeth tribuitur, ullo modo praevalere possint ac debeant contra testimonium concors */464/* omnium fere codicum tum graeci textus originalis, tum versionum, necnon contra interpretationem, quam plane exigunt non minus contextus, quam ipsius Virginis animus et constans Ecclesiae traditio?

Resp.: Negative.

3572 *Qu. 5:* Utrum, quoad ordinem chronologicum Evangeliorum, ab ea sententia recedere fas sit, quae, antiquissimo aeque ac constanti traditionis testimonio roborata, post Matthaeum, qui omnium primus Evangelium suum patrio sermone conscripsit, Marcum ordine secundum et Lucam tertium scripsisse testatur; aut huic sententiae adversari vicissim censenda sit eorum opinio, quae asserit, Evangelium secundum et tertium ante graecam primi Evangelii versionem esse compositum?

Resp.: Negative ad utramque partem.

3573 *Qu. 6:* Utrum tempus compositionis Evangeliorum Marci et Lucae usque ad urbem Ierusalem eversam differre liceat; vel, eo quod apud Lucam prophetia Domini circa huius urbis eversionem magis determinata videatur, ipsius saltem Evangelium obsidione iam inchoata fuisse conscriptum, sustineri possit?

Resp.: Negative ad utramque partem.

cioè dalle esplicite testimonianze dei santi padri e degli scrittori ecclesiastici, dalle citazioni e dalle allusioni che si incontrano nei loro scritti, dall'utilizzo degli antichi eretici, dalle versioni dei Libri del Nuovo Testamento, da quasi tutti i codici manoscritti più antichi, ed anche dalle ragioni interne desunte dal testo dei sacri Libri,
costringe ad affermare con certezza che Marco, discepolo e interprete di Pietro, e Luca medico, aiutante e compagno di Paolo, sono veramente autori dei Vangeli a loro rispettivamente attribuiti?

Risposta: Sì.

Domanda 2: Le ragioni con cui alcuni esegeti si sforzano di dimostrare 3569
che gli ultimi dodici versetti del Vangelo di Marco [*Mc 16,9-20*] non sono stati scritti dallo stesso Marco ma sono stati aggiunti da un'altra mano, sono tali da dar diritto di affermare che essi non devono essere accolti come ispirati e canonici; o almeno dimostrano che Marco non è l'autore di tali versetti?

Risposta: No per entrambe le parti.

Domanda 3: Allo stesso modo, è lecito mettere in dubbio l'ispirazione e 3570
la canonicità della narrazione di Luca circa l' infanzia di Cristo [*Lc 1-2*], o circa l' apparizione dell'angelo confortatore di Gesù e il sudore di sangue [*Lc 22,43s*]; o almeno si può mostrare con solide ragioni – cosa che piacque agli antichi eretici e arride ancora ad alcuni esegeti recenti – che queste narrazioni non appartengono al genuino Vangelo di Luca?

Risposta: No per entrambe le parti.

Domanda 4: I rarissimi e del tutto singolari documenti nei quali il cantico 3571
del *Magnificat* [*Lc 1,46-55*] è attribuito non alla beata vergine Maria, ma ad Elisabetta, possono e debbono in qualche modo prevalere contro le testimonianze concordi di quasi tutti i codici, sia del testo greco originale, sia delle versioni, e contro l'interpretazione che pienamente esigono il contesto, la disposizione d'animo della Vergine stessa e la costante tradizione della chiesa?

Risposta: No.

Domanda 5: Quanto all' ordine cronologico dei Vangeli, è lecito 3572
allontanarsi dall'opinione fondata sulla testimonianza antichissima e costante della tradizione, la quale afferma che dopo Matteo, che scrisse primo di tutti il suo Vangelo nella sua lingua nativa, Marco scrisse per secondo e Luca per terzo; oppure bisogna stimare contraria a questa quell'altra opinione che afferma che il secondo e il terzo Vangelo sono stati scritti precedentemente alla versione greca del primo Vangelo?

Risposta: No per entrambe le parti.

Domanda 6: È lecito differire la data della composizione dei Van- 3573
geli di Marco e Luca fino alla distruzione della città di Gerusalemme; oppure, visto che in Luca la profezia del Signore circa la distruzione di quella città pare più circostanziata, si può sostenere che almeno quel Vangelo fu scritto quando l'assedio della città era già cominciato?

Risposta: No per entrambe le parti.

3574 *Qu. 7:* Utrum affirmari debeat, Evangelium Lucae praecessisse librum Actuum Apostolorum; et cum hic liber, eodem Luca auctore [*Act 1,1s*], ad finem captivitatis Romanae Apostoli fuerit absolutus [*Act 28,30s*], eiusdem Evangelium non post hoc tempus fuisse compositum?

Resp.: Affirmative.

3575 *Qu. 8:* Utrum, prae oculis habitis tum traditionis testimoniis, tum argumentis internis, quoad fontes, quibus uterque Evangelista in conscribendo Evangelio usus est, in dubium vocari prudenter queat sententia, quae tenet Marcum iuxta praedicationem Petri, Lucam autem iuxta praedicationem Pauli scripsisse; simulque asserit, iisdem Evangelistis praesto fuisse alios quoque fontes fide dignos, sive orales sive etiam iam scriptis consignatos?

Resp.: Negative.

3576 *Qu. 9:* Utrum dicta et gesta, quae a Marco iuxta Petri praedicationem accurate et quasi graphice enarrantur, et a Luca assecuto omnia a principio diligenter per testes fide plane dignos, quippe qui ab initio ipsi viderunt et ministri fuerunt sermonis [*Lc 1,2s*], sincerissime exponuntur, plenam sibi eam fidem historicam iure vindicent, quam eisdem semper praestitit Ecclesia; an e contrario eadem facta et gesta censenda sint historica veritate, saltem ex parte, destituta, sive quod scriptores non fuerint testes oculares, sive quod apud utrumque Evangelistam defectus ordinis ac discrepantia in successione factorum haud raro *[465]* deprehendantur; sive quod, cum tardius venerint et scripserint, necessario conceptiones menti Christi et Apostolorum extraneas aut facta plus minusve iam imaginatione populi inquinata referre debuerint, sive demum quod dogmaticis ideis praeconceptis, quisque pro suo scopo, indulserint?

Resp.: Affirmative ad primam partem; negative ad alteram.

II. De quaestione synoptica

3577 *Qu. 1:* Utrum, servatis quae iuxta praecedenter statuta omnino servanda sunt, praesertim de authenticitate et integritate trium Evangeliorum Matthaei, Marci et Lucae, de identitate substantiali Evangelii graeci Matthaei cum eius originali primitivo, necnon de ordine temporum, quo eadem scripta fuerunt, ad explicandum eorum ad invicem similitudines aut dissimilitudines, inter tot varias oppositasque auctorum sententias, liceat exegetis libere disputare et ad hypotheses traditionis sive scriptae sive oralis vel etiam dependentiae unius a praecedenti seu a praecedentibus appellare?

Resp.: Affirmative.

Domanda 7: Si deve affermare che il Vangelo di Luca è anteriore al libro degli Atti degli apostoli; e poiché tale libro, che ha lo stesso Luca per autore [*At 1,1s*], fu terminato alla fine della prigionia romana dell'apostolo [*At 28,30s*], si deve affermare che il suo Vangelo non fu composto dopo questo tempo? 3574

Risposta: Sì.

Domanda 8: Tenendo presenti tanto le testimonianze della tradizione, quanto gli argomenti interni concernenti le fonti di cui i due evangelisti fecero uso nello scrivere il loro Vangelo, si può dubitare prudentemente dell'opinione che sostiene che Marco ha scritto secondo la predicazione di Pietro e Luca secondo la predicazione di Paolo, e nello stesso tempo asserisce che questi evangelisti ebbero a disposizione altre fonti degne di fede, sia orali che disponibili in una forma già scritta? 3575

Risposta: No.

Domanda 9: Le parole e gli atti riferiti secondo la predicazione di Pietro da Marco accuratamente e quasi graficamente, ed esposti molto sinceramente da Luca, dopo aver fatto ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi per mezzo di testimoni assolutamente degni di fede, come coloro che ne furono testimoni fin da principio e divennero ministri della parola [*Lc 1,2s*], reclamano con diritto a sé quella piena fedeltà storica che la chiesa ha sempre loro accordata; oppure, al contrario, questi stessi avvenimenti e atti si devono giudicare, almeno in parte, privi di verità storica, sia perché gli scrittori non furono testimoni oculari, sia perché si nota non poche volte presso ambedue gli evangelisti una mancanza di ordine e una discrepanza nella successione dei fatti, sia perché, essendo arrivati e avendo scritto più tardi, dovettero necessariamente esporre concezioni estranee al pensiero di Cristo e degli apostoli o fatti già più o meno falsati dall'immaginazione del popolo, sia infine perché ciascuno di essi con una sua finalità, ha tenuto conto di idee dogmatiche preconcette? 3576

Risposta: Sì per la prima parte, No per la seconda.

II. La questione sinottica cioè i reciproci rapporti fra i primi tre Vangeli

Domanda 1: Osservando secondo le precedenti decisioni quanto deve essere osservato, particolarmente riguardo all'autenticità e all'integrità dei tre Vangeli di Matteo, Marco e Luca, alla sostanziale identità del Vangelo greco di Matteo con il suo primitivo testo originale, e anche riguardo all'ordine delle date di composizione di questi, è lecito agli esegeti discutere liberamente, in mezzo a tante opinioni diverse e opposte degli autori, e ricorrere alla ipotesi della tradizione scritta o orale o anche della dipendenza di uno di essi da quello o da quelli che lo precedono, per spiegare le loro somiglianze o diversità reciproche? 3577

Risposta: Sì.

3578 *Qu. 2:* Utrum ea, quae superius statuta sunt, ii servare censeri debeant, qui, nullo fulti traditionis testimonio nec historico argumento, facile amplectuntur *hypothesim* vulgo «*duorum fontium*» nuncupatam, quae compositionem Evangelii graeci Matthaei et Evangelii Lucae ex eorum potissimum dependentia ab Evangelio Marci et a collectione sic dicta sermonum Domini contendit explicare; ac proinde eam libere propugnare valeant?
Resp.: Negative ad utramque partem.

3581-3590: Resp. Commiss. de re Biblica, 12 Iun. 1913

I. De auctore, de tempore compositionis et de historica veritate libri Actuum Apostolorum

3581 *Qu. 1:* Utrum, perspecta potissimum Ecclesiae universae traditione usque ad primaevos ecclesiasticos scriptores assurgente, attentisque internis rationibus libri *Actuum* sive in se sive in sua ad tertium Evangelium relatione considerati et praesertim mutua utriusque prologi affinitate et connexione [*Lc 1,1-4; Act 1,1s*], uti certum tenendum sit, volumen, quod titulo *Actus Apostolorum,* seu Πράξεις Ἀποστόλων, praenotatur, Lucam Evangelistam habere auctorem?
Resp.: Affirmative.

3582 *Qu. 2:* Utrum criticis rationibus, desumptis tum ex lingua et stilo, tum ex enarrandi modo, tum ex unitate scopi et doctrinae, demonstrari possit, librum Actuum Apostolorum uni dumtaxat auctori tribui debere; ac proinde eam recentiorum scriptorum sententiam, quae tenet, Lucam non esse libri auctorem unicum, sed diversos esse agnoscendos eiusdem libri auctores, quovis fundamento esse destitutam?
Resp.: Affirmative ad utramque partem.

3583 *Qu. 3:* Utrum, in specie, pericopae in Actis conspicuae, in quibus, abrupto usu tertiae personae, inducitur prima pluralis («*Wir-Stücke*»), unitatem compositionis et authenticitatem infirment; vel potius historice et philologice consideratae eam confirmare dicendae sint?
Resp.: Negative ad primam partem; affirmative ad secundam.

3584 *Qu. 4:* Utrum ex eo, quod liber ipse, vix mentione facta biennii primae romanae Pauli captivitatis, abrupte clauditur, inferri liceat, auctorem volumen alterum deperditum conscripsisse, aut conscribere intendisse, ac proinde tempus compositionis libri Actuum longe possit post eamdem captivitatem differri; vel potius iure et merito retinendum sit, Lucam sub finem primae captivitatis Romanae Apostoli Pauli librum absolvisse?
Resp.: Negative ad primam partem; affirmative ad secundam. *[292]*

Domanda 2: Si deve ritenere che osservino le decisioni espresse più sopra coloro che, non fondandosi su alcuna testimonianza della tradizione né su alcuna prova storica, facilmente abbracciano l'*ipotesi* comunemente detta «*delle due fonti*», che pretende di spiegare la composizione del Vangelo greco di Matteo e del Vangelo di Luca principalmente con la loro dipendenza dal Vangelo di Marco e da una collezione chiamata «dei discorsi del Signore», e possano così sostenerla liberamente? 3578
Risposta: No per entrambe le parti.

3581-3590: Risposta della Commissione Biblica, 12 giugno 1913

Ed.: AAS 5(1913) 291-293 / EnchB nn. 401-410.

I. Autore, tempo di composizione e verità storica del libro degli Atti degli apostoli

Domanda 1: Tenendo conto in primo luogo della tradizione della chiesa universale, che risale fino ai primi scrittori ecclesiastici ed essendo attenti ai caratteri interni al libro degli *Atti*, sia considerato in sé, sia nella sua relazione con il terzo Vangelo, soprattutto in ciò che concerne l'affinità e la mutua connessione di entrambi i prologhi [*Lc 1,1-4; At 1,1s*], si deve tenere per certo che il libro che ha per titolo *Atti degli apostoli*, ossia Πράξεις Ἀποστόλων, ha per autore l'evangelista Luca? 3581
Risposta: Sì.

Domanda 2: Per ragioni critiche, desunte sia dalla lingua e dallo stile, sia dal modo di narrare, sia dall'unità di scopo e di dottrina, si può dimostrare che il libro degli Atti degli Apostoli deve essere attribuito ad un solo autore e che, di conseguenza è priva di ogni fondamento l'opinione di scrittori recenti che ritiene che Luca non sia l'unico autore del libro, bensì siano da ammettersi diversi autori per lo stesso libro? 3582
Risposta: Sì per entrambe le parti.

Domanda 3: In particolare, quelle importanti pericopi degli Atti in cui, interrotto l'uso della terza persona, si introduce la prima ⟨persona⟩ plurale («*Wir-Stücke*»), indeboliscono l'unità di composizione e l'autenticità, o piuttosto si deve dire che, considerate da un punto di vista storico e filologico, confermano tale unità? 3583
Risposta: No per la prima parte, Sì per la seconda.

Domanda 4: Per il fatto che lo stesso libro si chiuda bruscamente appena dopo aver fatto menzione dei due anni della prigionia romana di Paolo, si può dedurre che l'autore abbia scritto un altro volume ora perduto, o che avesse avuto l'intenzione di scriverlo, e, di conseguenza, si può differire la data di composizione del libro degli Atti molto tempo dopo tale prigionia, o piuttosto si deve ritenere con diritto e ragione che Luca ha terminato il libro verso la fine della prima prigionia romana dell'apostolo Paolo? 3584
Risposta: No per la prima parte, Sì per la seconda.

3585 *Qu. 5:* Utrum, si simul considerentur tum frequens ac facile commercium, quod procul dubio habuit Lucas cum primis et praecipuis ecclesiae Palaestinensis fundatoribus nec non cum Paulo, gentium Apostolo, cuius et in evangelica praedicatione adiutor et in itineribus comes fuit, tum solita eius industria et diligentia in exquirendis testibus rebusque suis oculis observandis, tum denique plerumque evidens et mirabilis consensus libri Actuum cum ipsis Pauli epistolis et cum sincerioribus historiae monumentis, certo teneri debeat, Lucam fontes omni fide dignos prae manibus habuisse eosque accurate, probe et fideliter adhibuisse, adeo ut plenam auctoritatem historicam sibi iure vindicet?
Resp.: Affirmative.

3586 *Qu. 6:* Utrum difficultates, quae passim obici solent tum ex factis supernaturalibus a Luca narratis, tum ex relatione quorumdam sermonum, qui, cum sint compendiose traditi, censentur conficti et circumstantiis adaptati, tum ex nonnullis locis ab historia sive profana sive biblica apparenter saltem dissentientibus, tum demum ex narrationibus quibusdam, quae sive cum ipso Actuum auctore sive cum aliis auctoribus sacris pugnare videntur, tales sint, ut auctoritatem Actuum historicam in dubium revocare vel saltem aliquomodo minuere possint?
Resp.: Negative.

II. De auctore, de integritate et de compositionis tempore epistolarum pastoralium Pauli Apostoli

3587 *Qu. 1:* Utrum, prae oculis habita Ecclesiae traditione inde a primordiis universaliter firmiterque perseverante, prout multimodis ecclesiastica monumenta vetusta testantur, teneri certo debeat, epistolas, quae pastorales dicuntur, nempe ad Timotheum utramque et aliam ad Titum, non obstante quorumdam haereticorum ausu, qui eas, utpote suo dogmati contrarias, de numero paulinarum epistolarum, nulla reddita causa, eraserunt, ab ipso Apostolo Paulo fuisse conscriptas et inter genuinas et canonicas perpetuo recensitas?
Resp.: Affirmative.

3588 *Qu. 2:* Utrum hypothesis sic dicta fragmentaria a quibusdam recentioribus criticis invecta et varie proposita, qui nulla ceteroquin probabili *[293]* ratione, immo inter se pugnantes contendunt, epistolas pastorales posteriori tempore ex fragmentis epistolarum sive ex epistolis paulinis deperditis ab ignotis auctoribus fuisse contextas et notabiliter auctas, perspicuo et firmissimo traditionis testimonio aliquod vel leve praeiudicium inferre possit?
Resp.: Negative.

3589 *Qu. 3:* Utrum difficultates, quae multifariam obici solent sive ex stilo et lingua auctoris, sive ex erroribus praesertim Gnosticorum, qui uti iam tunc serpentes describuntur, sive ex statu ecclesiasticae hierarchiae, quae iam evo-

Domanda 5: Se si considerano ad un tempo sia le frequenti e facili relazioni che senza dubbio Luca aveva con i primi e pricipali fondatori della chiesa palestinese e con Paolo, l'apostolo delle genti, del quale fu aiutante nella predicazione evangelica e compagno nei viaggi, sia la solita sua abilità e diligenza nella ricerca dei testimoni e nell'osservazione dei fatti con i suoi occhi, sia finalmente l'accordo, per la maggior parte evidente e ammirevole, del libro degli Atti con le stesse lettere di Paolo e con i documenti storici più veridici, si deve tenere per certo che Luca abbia avuto fra le mani fonti assolutamente degne di fede e che se ne sia servito in modo accurato, esatto e fedele, in modo da rivendicare con diritto una piena autorità storica? 3585
Risposta: Sì.

Domanda 6: Le difficoltà che qua e là di solito si oppongono, generate sia da fatti soprannaturali narrati da Luca; sia dal modo di esporre alcuni discorsi, i quali, essendo riassunti, si considerano inventati e adattati alle circostanze; sia da alcuni passi, almeno apparentemente discordanti dalla storia profana o biblica; sia infine da alcune narrazioni che sembrano essere in contraddizione sia con lo stesso autore degli Atti, sia con altri autori sacri, sono forse tali da mettere in dubbio, o almeno in qualche modo da diminuire l'autorità storica degli Atti? 3586
Risposta: No.

II. Autore, integrità e tempo di composizione delle lettere pastorali dell'apostolo Paolo

Domanda 1: Avendo presente la tradizione della chiesa, universalmente e fermamente costante fin dagli inizi, come ne rendono testimonianza in molti modi gli antichi documenti ecclesiastici, si deve tenere per certo che le lettere dette pastorali, ovvero le due a Timoteo e quella a Tito, nonostante l'audacia di alcuni eretici i quali senza darne ragione le cancellarono dal numero delle lettere paoline come contrarie ai loro dogmi, sono state scritte dallo stesso apostolo Paolo e sono sempre state annoverate tra le lettere autentiche e canoniche? 3587
Risposta: Sì.

Domanda 2: La cosiddetta ipotesi frammentaria, introdotta e proposta in varie maniere da alcuni esegeti contemporanei, i quali, senza per altro avere alcuna ragione probabile e per di più in disaccordo tra loro, sostengono che le lettere pastorali furono composte e notevolmente accresciute da autori sconosciuti del periodo posteriore con frammenti di lettere o con lettere paoline perdute, può produrre anche solo un lieve pregiudizio alla testimonianza evidente e fermissima della tradizione? 3588
Risposta: No.

Domanda 3: Le difficoltà che in molti modi di solito si oppongono, generate sia dallo stile e dalla lingua dell'autore, sia dagli errori specialmente degli gnostici che si descrivono in esse come già serpeggianti, sia dallo stato della 3589

luta supponitur, aliaeque huiuscemodi in contrarium rationes sententiam, quae genuinitatem epistolarum pastoralium ratam certamque habet, quomodolibet infirment?

Resp.: Negative.

3590 *Qu. 4:* Utrum, cum non minus ex historicis rationibus quam ex ecclesiastica traditione, sanctorum Patrum orientalium et occidentalium testimoniis consona, necnon ex indiciis ipsis, quae tum ex abrupta conclusione libri Actuum, tum ex paulinis epistolis Romae conscriptis et praesertim ex secunda ad Timotheum facile eruuntur, uti certa haberi debeat sententia de duplici romana captivitate Apostoli Pauli; tuto affirmari possit epistolas pastorales conscriptas esse in illo temporis spatio, quod intercedit inter liberationem a prima captivitate et mortem Apostoli?

Resp.: Affirmative.

3591-3593: Resp. Commiss. de re Biblica, 24 Iun. 1914

De auctore et de modo compositionis Epistolae ad Hebraeos

3591 *Qu. 1:* Utrum dubiis, quae primis saeculis, ob haereticorum imprimis abusum, aliquorum in Occidente animos tenuere circa divinam inspirationem ac paulinam originem epistolae ad Hebraeos, tanta vis tribuenda sit, ut, attenta perpetua, unanimi ac constanti orientalium Patrum affirmatione, cui post saeculum IV totius occidentalis Ecclesiae plenus accessit consensus; perpensis quoque Summorum Pontificum sacrorumque conciliorum, Tridentini praesertim, actis, necnon perpetuo Ecclesiae universalis usu, haesitare liceat, eam non solum inter canonicas – quod de fide definitum est –, verum etiam *inter genuinas* Apostoli Pauli epistolas certo recensere?

Resp.: Negative.

3592 *Qu. 2:* Utrum argumenta, quae desumi solent sive ex insolita nominis Pauli absentia et consueti exordii salutationisque omissione in epistola ad Hebraeos sive ex eiusdem linguae graecae puritate, dictionis ac stili elegantia et perfectione, – sive ex modo, quo in ea Vetus Testamentum allegatur et ex eo arguitur, – sive ex differentiis quibusdam, quae inter huius ceterarumque Pauli epistolarum doctrinam exsistere praetenduntur, aliquomodo eiusdem paulinam originem infirmare valeant; an potius perfecta doctrinae ac sententiarum consensio, admonitionum et exhortationum similitudo, necnon locutionum ac ipsorum verborum concordia a nonnullis quoque acatholicis celebrata, quae inter eam et reliqua Apostoli gentium scripta observantur, eamdem paulinam originem commonstrent atque confirment?

Resp.: Negative ad primam partem; affirmative ad alteram.

gerarchia ecclesiastica che si suppone già evoluta, nonché le altre ragioni contrarie di questo genere, debilitano in un qualche modo la tesi che ritiene stabilita e certa l'autenticità delle lettere pastorali?

Risposta: No.

Domanda 4: Dovendosi tenere per certa la tesi della duplice prigionia 3590
romana dell'apostolo Paolo, non meno per ragioni storiche che per tradizione ecclesiastica, conforme alle testimonianze dei santi padri orientali e occidentali, come pure per le prove che si ricavano facilmente tanto dalla brusca conclusione del libro degli Atti ⟨degli apostoli⟩, quanto dalle lettere paoline scritte a Roma, in particolare dalla seconda a Timoteo, si può affermare con sicurezza che le lettere pastorali sono state scritte in quel lasso di tempo che è trascorso tra la liberazione dalla prima prigionia e la morte dell'apostolo?

Risposta: Sì.

3591-3593: Risposta della Commissione Biblica, 24 giugno 1914

Ed.: AAS 6(1914) 417 / EnchB nn. 411-413.

Autore e data di composizione della Lettera agli Ebrei

Domanda 1: Si deve attribuire tanta forza ai dubbi circa la divina ispira- 3591
zione e l'origine paolina della Lettera agli Ebrei che assalirono gli animi di alcuni in occidente durante i primi secoli, principalmente per l'abuso degli eretici, che, considerando il consenso perpetuo, unanime e costante dei padri orientali, a cui dopo il IV secolo si aggiunse il pieno consenso di tutta la chiesa occidentale, ed esaminando attentamente gli atti dei sommi pontefici e dei sacri concili, in particolare quello Tridentino, così come l'uso perpetuo della chiesa universale, sia lecito dubitare non solo di annoverare questa lettera tra quelle canoniche – il che è di fede definita – ma anche tra quelle autentiche dell'apostolo Paolo?

Risposta: No.

Domanda 2: Gli argomenti, che di solito si desumono sia dall'insolita as- 3592
senza del nome di Paolo e dall'omissione del consueto esordio e del saluto nella Lettera agli Ebrei, – sia dalla purezza, dall'eleganza e dalla perfezione della dizione e dello stile della sua lingua greca, – sia dal modo in cui in essa è citato l'Antico Testamento e da esso si argomenta, – sia da quelle differenze che si pretende esistano tra la dottrina di questa e delle altre lettere paoline, possono in qualche modo infirmare l'origine paolina della medesima; oppure piuttosto il perfetto consenso nella dottrina e nelle espressioni, la somiglianza delle ammonizioni e delle esortazioni, così come la concordanza delle locuzioni e delle stesse parole riconosciuta persino da alcuni non cattolici, che si osservano tra essa e i restanti scritti dell'apostolo delle genti, mostrano e confermano la sua origine paolina?

Risposta: No per la prima parte, Sì per la seconda.

3593 *Qu. 3:* Utrum Paulus Apostolus ita huius epistolae auctor censendus sit, ut necessario affirmari debeat, ipsum eam totam non solum Spiritu Sancto inspirante concepisse et expressisse, verum etiam ea forma donasse, qua prostat?

Resp.: Negative, salvo ulteriori Ecclesiae iudicio.

3601-3624: Decr. S. Cgr. Studiorum, 27 Iul. 1914

Pio X nel motuproprio *Doctoris angelici* del 29 giugno 1914 aveva imposto alle scuole ecclesiastiche d'Italia «di santamente mantenere i principi e le affermazioni più importanti di Tommaso d'Aquino» («principia et maiora Thomae Aquinatis pronuntiata sancte teneantur»). In seguito a ciò alcuni tomisti presentarono all'esame della Congregazione degli studi 24 tesi metafisiche da loro sostenute Scuole filosofiche di tradizione diversa sospettarono che, contro la loro convinzione, venisse loro imposto il neotomismo e tolta la libertà di sostenere altre concezioni Il 7 marzo 1916 in vista delle proteste la Congregazione degli studi dichiarò: «Tutte quelle 24 tesi filosofiche esprimono l'autentica dottrina di san Tommaso ed esse vengano proposte come s i c u r e n o r m e d i r e t t i v e» («Omnes illae 24 theses philosophicae germanam S. Thomae doctrinam exprimunt, eaeque proponantur veluti t u t a e n o r m a e d i r e c t i v a e»; AAS 8[1916] 157). Non sono dunque obbliganti in maniera assoluta. Per «aderire a san Tommaso» («adhaerendum Sancto Tohmae») non è necessario accoglierne il sistema dottrinale nella sua integralità. Nella lettera di Benedetto XV *Quod de fovenda* del 19 marzo 1917 al superiore generale dei gesuiti Wladimir Ledóchowski, si chiarisce in che modo debbano essere comprese queste norme direttive: «Con non minor soddisfazione abbiamo costatato, che tu hai soppesato con giusta bilancia il valore dei motivi con i quali da ambedue le parti nella discussione si afferma in che modo ci si debba appoggiare alle dottrine di san Tommaso. Noi infatti siamo convinti che tu in questo giudizio hai percepito con esattezza allorché hai ritenuto che aderiscono a sufficienza all'angelico dottore coloro che reputano che si debba presentare come sicure norme direttive la dottrina di Tommaso nel suo insieme, s e n z a c h e t u t t a v i a v e n g a i m p o s t o u n d o v e r e d i a c c e t t a r n e t u t t e l e t e s i. In considerazione di questa regola gli studenti della Compagnia possono a diritto deporre il timore di non seguire ▷

Theses approbatae philosophiae thomisticae

3601 1. Potentia et actus ita dividunt ens, ut quidquid est, vel sit actus purus, vel ex potentia et actu tamquam primis atque intrinsecis principiis necessario coalescat.

3602 2. Actus, utpote perfectio, non limitatur nisi per potentiam, quae est capacitas perfectionis. Proinde in quo ordine actus est purus, in eodem nonnisi illimitatus et unicus exsistit; ubi vero est finitus ac multiplex, in veram incidit cum potentia compositionem.

3603 3. Quapropter in absoluta ipsius esse ratione unus subsistit Deus, unus est simplicissimus, cetera cuncta quae ipsum esse participant, naturam habent qua esse coarctatur, ac tamquam distinctis realiter principiis, essentia et esse constant.

3604 4. Ens quod denominatur ab esse, non univoce de Deo ac de creaturis dicitur, nec tamen prorsus aequivoce, sed analogice, analogia tum attributionis tum proportionalitatis.

Domanda 3: Perché Paolo apostolo sia ritenuto l'autore di questa lettera, è necessario affermare che egli l'abbia non soltanto tutt'intera concepita ed espressa sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, ma anche che egli le abbia dato quella forma nella quale noi la possediamo? 3593

Risposta: No, salvo ulteriore giudizio della chiesa.

3601-3624: Decreto della S. Congregazione degli studi, 27 luglio 1914

con l'adeguata obbedienza i comandi dei pontefici romani, il cui costante parere è stato che san Tommaso debba essere ritenuto guida e maestro negli studi della teologia e filosofia, pur rimanendo incontestato ad ognuno di disputare circa quei temi su cui si può e si suole disputare» («Neque minus iucunde animadvertimus aequa te lance rationum momenta perpendisse, quibus quemadmodum oporteat a S. Thomae doctrinis esse, hinc inde disceptando contenditur. Quo quidem in iudicio recte Nos te sensisse arbitramur, quum eos putasti Angelico Doctori satis adhaerere, qui universas de Thomae doctrina theses perinde proponendas censeant, ac tutas ad dirigendum normas, n u l l o s c i l i c e t o m n i u m a m p l e c t e n d a r u m t h e s i u m i m p o s i t o o f f i c i o. Eiusmodi spectantes regulam, possunt Societatis alumni iure timorem deponere, ne eo quo par est obsequio iussa non prosequantur Rom. Pontificum, quorum ea constans sententia fuit, ducem ac magistrum in theologiae et philosophiae studiis S. Thomam haberi opus esse, integro tamen cuique de iis in utramque partem disputare, de quibus possit soleatque disputari»; Acta Romana S.I. 9[1917] 318s / ZKTh 42[1918] 206).

Cf. su questa tematica anche Pio XI, Enciclica *Studiorum ducem*, 29 giugno 1923 (*3666); Pio XII, Discorsi ad alunni, 24 giugno 1939 (AAS 31[1939] 246); Discorso a membri dell'ordine domenicano, 22 sett. 1946 (AAS 38[1946] 387); Discorso ai membri dell'Università Gregoriana in occasione del 400° anniversario di fondazione, 17 ott. 1953 (AAS 45[1953] 684-686); concilio Vaticano II, decreto *Optatam totius*, 28 nov. 1965 (AAS 58[1966] 713-727); Paolo VI, Lettera *Lumen Ecclesiae*, 20 nov. 1974 (AAS 66[1974] 673-702).

Ed.: AAS 6(1914) 384-386.

Tesi approvate di filosofia tomistica

1. La potenza e l'atto suddividono in tal modo l'ente, che tutto ciò che è, o è un atto puro, o si forma necessariamente dalla potenza e dall'atto come dai primi e intrinseci principi. 3601

2. L'atto, in quanto perfezione, non è limitato se non per mezzo della potenza, che è la capacità di perfezione. Di conseguenza, nell'ordine in cui l'atto è puro, in questo esiste soltanto illimitato ed unico; dove invece è finito e molteplice, viene a trovarsi in una vera composizione con la potenza. 3602

3. Perciò, nella condizione assoluta del suo stesso essere, Dio sussiste uno, è l'uno semplicissimo, tutte le altre cose che partecipano al suo essere stesso, hanno una natura mediante la quale l'essere è limitato, e constano, come da principi realmente distinti, di essenza e di essere. 3603

4. L'ente, che prende nome dall'essere, non si dice in modo univoco di Dio e delle creature, né tuttavia in modo del tutto equivoco, ma in modo analogico, con una analogia di attribuzione e di proporzionalità. 3604

3605 5. Est praeterea in omni creatura realis compositio subiecti subsistentis cum formis secundario additis, sive accidentibus: ea vero, nisi *esse* realiter in essentia distincta reciperetur, intelligi non posset.

3606 6. Praeter absoluta accidentia est etiam relativum, sive *ad aliquid*. Quamvis enim *ad aliquid* non significet secundum propriam rationem aliquid alicui inhaerens, saepe tamen causam in rebus habet, et ideo realem entitatem distinctam a subiecto.

3607 7. Creatura spiritualis est in sua essentia omnino simplex. Sed remanet in ea compositio duplex: essentiae cum esse et substantiae cum accidentibus.

3608 8. Creatura vero corporalis est quoad ipsam essentiam composita potentia et actu; quae potentia et actus ordinis essentiae, materiae et formae nominibus designantur.

3609 9. Earum partium neutra per se esse habet, nec per se producitur vel corrumpitur, nec ponitur in praedicamento nisi reductive ut principium substantiale.

3610 10. Etsi corpoream naturam extensio in partes integrales consequitur, non tamen idem est corpori esse substantiam et esse quantum. Substantia quippe ratione sui indivisibilis est, non quidem ad modum *[385]* puncti, sed ad modum eius quod est extra ordinem dimensionis. Quantitas vero, quae extensionem substantiae tribuit, a substantia realiter differt, et est veri nominis accidens.

3611 11. Quantitate signata materia principium est individuationis, id est numericae distinctionis, quae in puris spiritibus esse non potest, unius individui ab alio in eadem natura specifica.

3612 12. Eadem efficitur quantitate, ut corpus circumscriptive sit in loco, et in uno tantum loco de quacumque potentia per hunc modum esse possit.

3613 13. Corpora dividuntur bifariam: quaedam enim sunt viventia, quaedam expertia vitae. In viventibus, ut in eodem subiecto pars movens et pars mota per se habeantur, forma substantialis, animae nomine designata, requirit organicam dispositionem seu partes heterogeneas.

3614 14. Vegetalis et sensilis ordinis animae nequaquam per se subsistunt, nec per se producuntur, sed sunt tantummodo ut principium quo vivens est et vivit, et cum a materia se totis dependeant, corrupto composito, eo ipso per accidens corrumpuntur.

3615 15. Contra, per se subsistit anima humana, quae, cum subiecto sufficienter disposito potest infundi, a Deo creatur, et sua natura incorruptibilis est atque immortalis.

3616 16. Eadem anima rationalis ita unitur corpori, ut sit eiusdem forma substantialis unica, et per ipsam habet homo ut sit homo et animal et vivens et corpus et substantia et ens. Tribuit igitur anima homini omnem gradum perfectionis essentialem; insuper communicat corpori actum essendi, quo ipsa est.

5. C'è inoltre in ogni creatura, una reale composizione del soggetto esistente con delle forme aggiunte in modo secondario, o accidenti; essa poi, se *l'essere* non fosse realmente accolto in una essenza distinta, non potrebbe essere conosciuta. 3605

6. Oltre agli accidenti assoluti, c'è anche ⟨l'accidente⟩ relativo, o ⟨in relazione⟩ *a qualcosa*. Benché infatti *a qualcosa* non significhi, secondo il suo concetto proprio, qualcosa che inerisce a una cosa, tuttavia spesso ha nelle cose la causa, e quindi una reale entità distinta dal soggetto. 3606

7. La creatura spirituale è nella sua essenza del tutto semplice. Ma rimane in essa una duplice composizione: l'essenza con l'essere e la sostanza con gli accidenti. 3607

8. La creatura corporea invece è, per quanto riguarda la stessa essenza, composta di potenza e di atto; la potenza e l'atto, nell'ordine dell'essenza, sono designate con i nomi di materia e forma. 3608

9. Né l'una né l'altra di queste parti ha per sé l'essere, e neppure per sé si produce e si corrompe, e non è posta in un predicato, se non in modo riduttivo come principio sostanziale. 3609

10. Anche se l'estensione in parti complete, consegue alla natura corporea tuttavia non è la stessa cosa per il corpo l'essere-sostanza e l'essere-quanto. La sostanza naturalmente, riguardo a sé è indivisibile, non certamente al modo di un punto, ma al modo di ciò che è al di fuori dell'ordine della dimensione. La quantità invece, che dà l'estensione alla sostanza, differisce realmente dalla sostanza, ed è in senso vero un accidente. 3610

11. La materia contrassegnata dalla quantità, è il principio di individuazione, cioè della distinzione numerica, che non può esserci nei puri spiriti, di un individuo dall'altro nella stessa natura specifica. 3611

12. A motivo della stessa quantità, si ottiene che un corpo sia in modo determinato in un luogo, e per questo modo può essere in un luogo soltanto, riguardo a qualsiasi potenza. 3612

13. I corpi si dividono in due ambiti: alcuni infatti sono viventi, altri sono privi di vita. Nei viventi, affinché come in uno stesso soggetto si abbiano di per sé una parte che muove ed una parte che è mossa, la forma sostanziale, designata con il nome di anima, esige una disposizione organica o delle parti eterogenee. 3613

14. Le anime dell'ordine vegetale e sensibile non sussistono in nessun modo per sé, e non sono prodotte per sé, ma lo sono soltanto come principio per cui il vivente è e vive, e poiché dipendono in tutto dalla materia, una volta corrotto il composto, proprio per questo si corrompono, in modo accidentale. 3614

15. Al contrario, di per sé sussiste l'anima umana, che, quando può essere infusa in un soggetto sufficientemente disposto, è creata da Dio, e, per sua natura, è incorruttibile ed immortale. 3615

16. La medesima anima razionale è così unita ad un corpo, da essere del medesimo la forma sostanziale unica, e per lei l'uomo ha ciò per cui è uomo, e animale e vivente e corpo e sostanza ed ente. L'anima attribuisce dunque all'uomo ogni grado essenziale di perfezione; e per di più comunica al corpo l'atto di essere, per il quale essa stessa è. 3616

3617 17. Duplicis ordinis facultates, organicae et inorganicae, ex anima humana per naturalem resultantiam emanant: priores, ad quas sensus pertinet, in composito subiectantur, posteriores in anima sola. Est igitur intellectus facultas ab organo intrinsece independens.

3618 18. Immaterialitatem necessario sequitur intellectualitas, et ita quidem, ut secundum gradus elongationis a materia sint quoque gradus intellectualitatis. Adaequatum intellectionis obiectum est communiter ipsum ens; proprium vero intellectus humani in praesenti statu unionis, quidditatibus abstractis a condicionibus materialibus continetur.

3619 19. Cognitionem ergo accipimus a rebus sensibilibus. Cum autem sensibile non sit intelligibile in actu, praeter intellectum formaliter intelligentem admittenda est in anima virtus activa, quae species intelligibiles a phantasmatibus abstrahat. *[386]*

3620 20. Per has species directe universalia cognoscimus; singularia sensu attingimus, tum etiam intellectu per conversionem ad phantasmata; ad cogntionem vero spiritualium per analogiam ascendimus.

3621 21. Intellectum sequitur, non praecedit, voluntas, quae necessario appetit id quod sibi praesentatur tamquam bonum ex omni parte explens appetitum, sed inter plura bona, quae iudicio mutabili appetenda proponuntur, libere eligit. Sequitur proinde electio iudicium practicum ultimum; at quod sit ultimum, voluntas efficit.

3622 22. Deum esse neque immediata intuitione percipimus, neque a priori demonstramus, sed utique a posteriori, hoc est, «per ea quae facta sunt» [*Rm 1,20*], ducto argumento ab effectibus ad causam: videlicet, a rebus quae moventur et sui motus principium adaequatum esse non possunt, ad primum motorem immobilem; a processu rerum mundanarum e causis inter se subordinatis ad primam causam incausatam; a corruptilibus quae aequaliter se habent ad esse et non esse, ad ens absolute necessarium; ab iis quae secundum minoratas perfectiones essendi, vivendi, intelligendi, plus et minus sunt, vivunt, intelligunt, ad eum qui est maxime intelligens, maxime vivens, maxime ens; denique, ab ordine universi ad intellectum separatum, qui res ordinavit, disposuit, et dirigit ad finem.

3623 23. Divina essentia, per hoc quod exercitae actualitati ipsius esse identificatur, seu per hoc quod est ipsum Esse subsistens, in sua veluti metaphysica ratione bene nobis constituta proponitur, et per hoc idem rationem nobis exhibet suae infinitatis in perfectione.

3624 24. Ipsa igitur puritate sui *esse,* a finitis omnibus rebus secernitur Deus. Inde infertur primo, mundum nonnisi per creationem a Deo procedere potuisse; deinde virtutem creativam, qua per se primo attingitur ens in quantum ens, nec miraculose ulli finitae naturae esse communicabilem; nullum denique creatum agens in esse cuiuscumque effectus influere, nisi motione accepta a prima Causa.

17. Le facoltà di duplice ordine, organico ed inorganico, scaturiscono dall'anima umana per naturale risultanza: le prime, a cui appartiene la facoltà di percezione sensibile, sono fondate in ciò che è composto, le ultime nella sola anima. L'intelletto dunque è una facoltà intrinsecamente indipendente dall'organo. 3617

18. L'intellettualità comporta necessariamente l'immaterialità, e in modo tale che, conformemente al grado di allontanamento dalla materia, tali sono pure i gradi dell'intellettualità. L'oggetto adeguato dell'intendere è generalmente l'ente stesso; il proprio poi dell'intelletto umano nel presente stato di unione, è costituito dai «che cosa» di ogni realtà, facendo astrazione dalle condizioni materiali. 3618

19. Noi quindi riceviamo la conoscenza dalle cose sensibili. Dato poi che ciò che è sensibile non è intelligibile in atto, oltre all'intelletto che formalmente conosce, si deve ammettere nell'anima una forza attiva che astrae le forme intelligibili dalle rappresentazioni sensibili. 3619

20. Mediante queste forme conosciamo direttamente gli universali; con la facoltà di percezione sensibile raggiungiamo gli oggetti singoli, e quindi anche con l'intelletto mediante il suo volgersi alle rappresentazioni sensibili; risaliamo poi per analogia alla conoscenza delle cose spirituali. 3620

21. Segue l'intelletto, e non lo precede, la volontà che necessariamente desidera ciò che le è presentato come un bene che sotto ogni aspetto appaga il desiderio, ma fra più beni che le sono presentati come desiderabili da un giudizio mutevole, sceglie liberamente. Perciò la scelta segue il giudizio pratico ultimo; ma quale sia l'ultimo, lo stabilisce la volontà. 3621

22. Non percepiamo con intuizione immediata che Dio esiste, e neppure lo dimostriamo a priori, ma soltanto a posteriori, cioè «per mezzo delle cose che sono state fatte» [*Rm 1,20*], con una prova condotta dagli effetti alla causa: vale a dire, dalle cose che sono mosse e che non possono essere un principio adeguato del loro movimento, al primo motore immobile; dal procedere delle cose mondane da cause subordinate fra loro, alla prima causa incausata; dalle cose corruttibili che ugualmente si ascrivono all'essere e al non essere, all'ente assolutamente necessario; dalle cose che, secondo ridotte perfezioni dell'essere, del vivere, del conoscere, più o meno sono, vivono, comprendono, a colui che è massimamente intelligente, massimamente vivente, massimamente ente; infine, dall'ordine dell'universo all'intelletto separato, che le cose ha ordinato, disposto e le dirige al fine. 3622

23. La divina essenza, per il fatto che si identifica con l'attualità compiuta del suo stesso essere, o per il fatto che è l'Essere stesso sussistente, nel suo per così dire metafisico principio ci è presentata ben costituita, e per ciò stesso ci mostra la ragione della sua infinità nella perfezione. 3623

24. Mediante la purezza stessa del suo *essere* dunque, Dio si distingue da tutte le cose finite. Da ciò consegue, in primo luogo, che il mondo non ha potuto procedere da Dio se non per creazione; poi, che la potenza creatrice, mediante la quale di per sé innanzi tutto si attinge l'ente in quanto ente, non è comunicabile neppure in modo miracoloso a nessuna creatura finita; infine, che nessun essere creato che agisce, influisce nell'essere di un qualsiasi effetto, senza aver ricevuto il movimento dalla Causa prima. 3624

BENEDICTUS XV: 3 Sept. 1914 – 22 Ian. 1922

3625-3626: Litt. encycl. *Ad beatissimi Apostolorum*, 1 Nov. 1914

De ambitu liberae disputationis theologicae

3625 Ubi potestas legitima quid certo praeceperit, nemini fas esto negligere praeceptum, propterea quia non probetur sibi: sed quod cuique videatur, id quisque subiiciat eius auctoritati, cui subest, eique ex officii conscientia pareat.

Item nemo privatus, vel libris diariisve vulgandis vel sermonibus publice habendis, se in Ecclesia pro magistro gerat. Norunt omnes, cui sit a Deo magisterium Ecclesiae datum: huic igitur integrum ius esto pro arbitratu loqui, cum voluerit; ceterorum officium est, loquenti religiose obsequi dictoque audientes esse.

In rebus autem, de quibus, salva fide ac disciplina, – cum Apostolicae Sedis iudicium non intercesserit – in utramque partem disputari potest, dicere, quid sentiat idque defendere, sane nemini non licet. Sed ab his disputationibus omnis intemperantia sermonis absit, quae graves afferre potest offensiones caritati; suam quisque tueatur libere quidem, sed modeste, sententiam; nec sibi pu*[577]*tet fas esse, qui contrariam teneant, eos, hac ipsa tantum causa, vel suspectae fidei arguere vel non bonae disciplinae. ...

Vis et natura catholicae fidei est eiusmodi, ut nihil ei possit addi, nihil demi: aut omnis tenetur aut omnis abiicitur.

De indole progressus in scientia et praxi religiosa

3626 *[578]* Nec vero tantum ab erroribus catholici homines, cupimus, abhorreant, sed ab ingenio etiam seu spiritu, ut aiunt, Modernistarum: quo spiritu qui agitur, is quidquid sapiat vetustatem, fastidiose respuit, avide autem ubivis nova conquirit: in ratione loquendi de rebus divinis, in celebritate divini cultus, in catholicis institutis, in privata ipsa exercitatione pietatis. Ergo sanctam haberi volumus eam maiorum legem: «Nihil innovetur nisi quod traditum est» [**110*]; quae lex tametsi inviolate servanda est in rebus fidei, tamen ad eius normam dirigenda sunt etiam, quae mutationem pati possunt, quamquam in his ea quoque regula plerumque valet: Non nova, sed noviter.[1]

*3626 [1] Probabile allusione a Vincenzo di Lérins, *Commonitorium*, 1. 22 alla fine: «Le stesse cose tuttavia che hai imparato, insegnale così che dicendole in maniera nuova, non dica cose *nuove*» («Eadem tamen, quae didicisti, doce, ut cum dicas nove, non dicas *nova*»: PL 50, 667 / R. Demeulenaere: CpChL 64 [1985] 177_{29}).

BENEDETTO XV: 3 sett. 1914 – 22 genn. 1922

3625-3626: Enciclica *Ad beatissimi Apostolorum*, 1° nov. 1914

Ed.: AAS 6(1914) 576-578.

L'ambito della libera discussione teologica

Qualora la legittima autorità imparta qualche comando, a nessuno sia le- 3625
cito di trasgredirlo, per la ragione che non gli piace; ma ciascuno sottometta la propria opinione all'autorità di colui al quale è soggetto, e a lui obbedisca per obbligo di coscienza.

Parimenti nessun privato, o col pubblicare libri o giornali, ovvero con tenere pubblici discorsi, si comporti nella chiesa da maestro. Sanno tutti a chi sia stato affidato da Dio il magistero della chiesa; a lui dunque si lasci libero il campo, affinché parli quando e come crederà opportuno. È dovere degli altri prestare a lui, quando parla, ossequio devoto, e ubbidire alla sua parola.

Riguardo poi a quelle cose delle quali – non avendo la sede apostolica pronunziato il proprio giudizio – si possa, salva la fede e la disciplina, discutere pro e contro, è certamente lecito ad ognuno di dire la propria opinione e di sostenerla. Ma in simili discussioni si rifugga da ogni eccesso di parole, potendone derivare gravi offese alla carità; ognuno liberamente difenda la sua opinione, ma lo faccia con garbo, né creda di poter accusare altri di sospetta fede o di mancata disciplina per la semplice ragione che la pensa diversamente da lui. ...

Il cattolicesimo, in ciò che gli è essenziale, non può ammettere né il più, né il meno; o si professa intero o non si professa affatto.

Il progresso nella scienza e nell'esperienza religiosa

Non soltanto desideriamo che i cattolici rifuggano dagli errori dei moder- 3626
nisti, ma anche dalle tendenze dei medesimi, e dal cosiddetto spirito modernistico; dal quale chi rimane infetto, subito respinge con nausea tutto ciò che sappia di antico, e si fa avido e cercatore di novità in ogni singola cosa, nel modo di parlare delle cose divine, nella celebrazione del sacro culto, nelle istituzioni cattoliche e perfino nell'esercizio privato della pietà. Vogliamo dunque che rimanga intatta la nota antica legge: «Nulla si rinnovi, se non ciò che è stato tramandato» [**110*]; la quale legge, mentre da una parte deve inviolabilmente osservarsi nelle cose di fede, deve dall'altra servire di norma anche in tutto ciò che va soggetto a mutamento; benché anche in questo valga generalmente la regola: «Non cose nuove, ma in forma nuova».[1]

3628-3630: Resp. Commiss. de re Biblica, 18 Iun. 1915

De secundo Christi adventu in epistolis Paulinis

3628 *Qu. 1:* Utrum ad solvendas difficultates, quae in epistolis sancti Pauli aliorumque Apostolorum occurrunt, ubi de «Parousia», ut aiunt, seu de secundo adventu Domini nostri Iesu Christi sermo est, exegetae catholico permissum sit asserere, Apostolos, licet sub inspiratione Spiritus Sancti nullum doceant errorem, proprios nihilominus humanos sensus exprimere, quibus error vel deceptio subesse possit?
Resp.: Negative.

3629 *Qu. 2:* Utrum, prae oculis habitis genuina muneris apostolici notione et indubia sancti Pauli fidelitate erga doctrinam Magistri; dogmate item catholico de inspiratione et inerrantia sacrarum Scripturarum, quo omne id, quod hagiographus asserit, enuntiat, insinuat, retineri debet assertum, enuntiatum, insinuatum a Spiritu Sancto; perpensis quoque textibus epistolarum Apostoli in se consideratis, modo loquendi ipsius Domini apprime consonis, affirmare oporteat, Apostolum Paulum in scriptis suis nihil omnino dixisse, quod non perfecte concordet cum illa tem*[358]*poris Parousiae ignorantia, quam ipse Christus hominum esse proclamavit?
Resp.: Affirmative.

3630 *Qu. 3:* Utrum attenta locutione graeca «ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι»; perpensa quoque expositione Patrum, imprimis sancti Iohannis Chrysostomi, tum in patrio idiomate, tum in epistolis Paulinis versatissimi, liceat tamquam longius petitam et solido fundamento destitutam reicere interpretationem in scholis catholicis traditionalem (ab ipsis quoque novatoribus saeculi XVI retentam), quae verba sancti Pauli in cap. IV epist. 1 ad Thessalonicenses, vv. 15-17, explicat, quin ullo modo involvat affirmationem Parousiae tam proximae, ut Apostolus seipsum suosque lectores adnumeret fidelibus illis, qui superstites ituri sunt obviam Christo?
Resp.: Negative.

3632: Decr. S. Officii, 29 Mart. (8 Apr.) 1916

Il decreto, già deciso il 15 genn. 1913, fu ripreso nella seduta del S. Uffizio del 29 marzo 1916 ed emanato l'8 aprile. Il S. Uffizio respinse la venerazione della Vergine Maria sacerdote. Cf. la lettera del card. Merry del Val al vescovo della diocesi di Adria del 10 marzo 1927 (pubbl. in «Palestra del Clero di Rovigo» 6[1927] 611). Motivo della lettera ▷

Reprobatio imaginum B.V. Mariae more sacerdotum indutae

3632 Cum recentioribus praesertim temporibus pingi atque diffundi coepissent imagines exhibentes beatissimam Virginem Mariam indutam vestibus sacer-

3628-3630: Risposta della Commissione Biblica, 18 giugno 1915

Ed.: AAS 7(1915) 357s / EnchB nn. 414-416.

La seconda venuta del Cristo nelle lettere paoline

Domanda 1: Per risolvere le difficoltà che si incontrano nelle lettere di san Paolo e degli altri apostoli quando si tratta della «parusia», come la chiamano, cioè della seconda venuta di nostro Signore Gesù Cristo, è permesso all'esegeta cattolico asserire che gli apostoli, sebbene sotto l'ispirazione dello Spirito Santo non insegnino alcun errore, hanno ciononostante espresso i propri sentimenti umani nei quali può subentrare l'errore o l'inganno? 3628
Risposta: No.

Domanda 2: Avendo presente l'autentica nozione dell'ufficio apostolico e la indubbia fedeltà di san Paolo alla dottrina del Maestro, come anche il dogma cattolico dell'ispirazione e dell'inerranza delle sacre Scritture, secondo il quale tutto ciò che l'agiografo asserisce, enunzia, insinua, si deve ritenere come asserito, enunciato, insinuato dallo Spirito Santo, e avendo esaminato i testi delle lettere dell'apostolo in sé considerati, del tutto consoni al modo di parlare del Signore stesso, è opportuno sostenere che l'apostolo Paolo nei suoi scritti non abbia affermato nulla che non concordi perfettamente con quella ignoranza del tempo della parusia che Cristo stesso proclamò essere propria degli uomini? 3629
Risposta: Sì.

Domanda 3: Avendo prestato attenzione all'espressione greca «ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι» e avendo considerata l'esposizione dei Padri, in primo luogo di san Giovanni Crisostomo, profondo conoscitore sia della lingua patria, sia delle lettere paoline, è lecito rifiutare come troppo forzata e priva di solido fondamento l'interpretazione tradizionale nelle scuole cattoliche (accettata anche dagli stessi riformatori del secolo XVI) che spiega le parole di Paolo in 1Ts 4,15-17 senza in alcun modo coinvolgere l'affermazione di una parusia tanto prossima che l'Apostolo conti se stesso e i suoi lettori fra i fedeli che superstiti andranno incontro a Cristo? 3630
Risposta: No.

3632: Decreto del S. Uffizio, 29 marzo (8 aprile) 1916

erano state due pubblicazioni scritte da Silvio Fasso sulla Vergine sacerdote (pubbl. in ib. 6[1927] 71-75 e 151s). Il cardinale si oppone a questi scritti richiamandosi al decreto qui riportato: «La divozione di cui ivi si tratta, in conformità al Decreto del Sant'Officio del 8 aprile 1916, non è approvata e non si può propagare». – *Ed.*: AAS 8(1916) 146.

Condanna delle immagini di Maria con paramenti sacerdotali

Poiché soprattutto in tempi recenti si è cominciato a dipingere e a diffondere delle immagini che presentano la beatissima vergine Maria rivestita di 3632

dotalibus, ... cardinales ... die 15 Ian. 1913 decreverunt: Imaginem B. M. Virginis vestibus sacerdotalibus indutae esse reprobandam.

3634: Resp. S. Paenitentiariae, 3 Apr. 1916

De usu matrimonii onanistico

3634 *Qu.:* Utrum mulier alicui actioni mariti, qui, ut voluptati indulgeat, crimen Onan aut Sodomitarum committere vult, illique sub mortis poena aut gravium molestiarum minatur, nisi obtemperet, cooperari licite possit?

Resp.: a) Si maritus in usu coniugii committere vult crimen Onan, effundendo scilicet semen extra vas post inceptam copulam idemque minetur uxori aut mortem aut graves molestias, nisi perversae eius voluntati sese accommodet, uxor ex probatorum theologorum sententia licite potest hoc in casu sic cum marito suo coire, quippe cum ipsa ex parte sua det operam rei et actioni licitae, peccatum autem mariti permittat ex gravi causa, quae eam excusat, quoniam caritas, qua illud impedire teneretur, cum tanto incommodo non obligat.

b) At si maritus committere cum ea velit Sodomitarum crimen, cum hic sodomiticus coitus actus sit contra naturam ex parte utriusque coniugis sic coëuntis isque doctorum omnium iudicio graviter malus, hinc nulla plane de causa ne mortis quidem vitandae licite potest uxor hac in re impudico suo marito morem gerere.

3635-3636: Resp. S. Officii ad varios loc. Ordinarios, 17 Maii 1916

De schismaticis sacramenta morientium suscepturis

3635 *Qu. 1:* An schismaticis materialibus in mortis articulo constitutis bona fide sive absolutionem sive extremam unctionem petentibus, ea sacramenta conferri possint sine abiuratione errorum?

Resp.: Negative, sed requiri, ut meliori quo fieri possit modo[1] errores reiciant et professionem fidei faciant.

*3635 [1] Il S. Uffizio nella risposta del 15 nov. 1941, che è per il resto uguale, aggiunge a questo punto: «(in corrispondenza alle circostanze della situazione e delle persone) almeno implicitamente» [«(pro rerum et personarum adiunctis) saltem implicite»; Il Monitore Ecclesiastico (1942) 114].

vesti sacerdotali, ... i cardinali ... il giorno 15 gennaio 1913 hanno decretato: l'immagine della beata vergine Maria rivestita di vesti sacerdotali deve essere riprovata.

3634: Risposta della S. Penitenzieria, 3 aprile 1916

Ed.: F. Hürth: TD ser. theol. 25 (^{2}1953) 100 / J.B Ferreres -A. Mondria, *Compendium theologiae moralis*, 2 (Barcelona ^{17}1950) 711s, n. 1095 / NvRTh 47(1920) 627s / Cl. Marc - F.X. Gestermann, *Institutiones morales Alphonsianae*, 2 (Lyon-Paris ^{20}1946) 633s, n. 2116.

L'uso onanistico del matrimonio

Domanda: Può una moglie cooperare lecitamente ad una azione del ma- 3634
rito che, per darsi al piacere, vuole commettere la colpa di Onan o dei Sodomiti, e, se non obbedisce, la minaccia sotto pena di morte o di gravi molestie?

Risposta: a) Se il marito nell'uso del matrimonio vuole commettere la colpa di Onan, spargendo cioè il seme al di fuori del vaso naturale, dopo aver iniziato la copula, e minaccia di morte o di gravi molestie la moglie se non si sottomette alla sua perversa volontà, la moglie, secondo l'opinione di provati teologi, può in questo caso congiungersi così con suo marito, dal momento che lei da parte sua dà corso ad una cosa ed azione lecita, mentre permette il peccato del marito per un grave motivo che la scusa, poiché la carità, per la quale sarebbe tenuta ad impedirlo, non obbliga di fronte ad una così grave molestia.

b) Se il marito poi vuole commettere con lei la colpa dei Sodomiti, poiché questo coito sodomitico è un atto contro natura da parte di entrambi i coniugi che così si congiungono e questo, a giudizio di tutti i dottori, è gravemente cattivo, la moglie, per nessun motivo, neppure per evitare la morte, può lecitamente in questo caso compiacere al suo impudico marito.

3635-3636: Risposta del S. Uffizio ad Ordinari di diocesi diverse, 17 maggio 1916

Ed.: ThPrQ69(1916) 693 / Kölner Pastoralblatt 50(1916) 304.

Sacramenti dei moribondi agli scismatici

Domanda 1: A degli scismatici «materiali» (cioè di fatto, senza una for- 3635
male volontà di divisione) che si trovano in punto di morte e che chiedono in buona fede sia l'assoluzione che l'estrema unzione, si possono conferire questi sacramenti senza una abiura degli errori?

Risposta: No, ma si richiede che, nel modo[1] migliore in cui possa farsi, rigettino gli errori e facciano la professione di fede.

3636 *Qu. 2:* An schismaticis in mortis articulo sensibus destitutis absolutio et extrema unctio conferri possit?

Resp.: Sub condicione affirmative, praesertim si ex adiunctis conicere liceat, eos implicite saltem errores suos reicere, remoto tamen efficaciter scandalo,[1] manifestando scilicet adstantibus, Ecclesiam supponere, eos in ultimo momento ad unitatem rediisse.

3638-3640: Resp. S. Paenitentiariae, 3 Iun. 1916

De usu matrimonii onanistico ope instrumenti

3638 *Qu.:* 1. Utrum mulier casu, quo vir ad onanismum exercendum uti velit instrumento, ad positivam resistentiam teneatur?

3639 2. Si negative, utrum sufficiant ad resistentiam passivam ex parte mulieris cohonestandam rationes aeque graves ac pro onanismo naturali (sine instrumento) vel potius omnino necessariae sint rationes praegravissimae?

3640 3. Utrum ut tutiore tramite tota haec materia evolvatur et edoceatur, vir talibus utens instrumentis, oppressori vere debeat aequiparari, cui proinde mulier eam resistentiam opponere debeat, quam virgo invasori?

Resp.: Ad 1. Affirmative. – Ad 2. Provisum in primo, – Ad 3. Affirmative.

3642: Resp. S. Officii, 24 Apr. 1917

De spiritismo

3642 *Qu.:* An liceat per *Medium,* ut vocant, vel sine *Medio,* adhibito vel non hypnotismo, locutionibus aut manifestationibus spiritisticis quibuscumque adsistere, etiam speciem honestatis vel pietatis praeseferentibus, sive interrogando animas aut spiritus, sive audiendo responsa, sive tantum aspiciendo, etiam cum protestatione tacita vel expressa, nullam cum malignis spiritibus partem se habere velle.

Resp. (confirmata a Summo Pontifice, 26 Apr.): Negative in omnibus.

*3636 [1] Nella medesima risposta del 1941 questa affermazione sullo scandalo prende le parole seguenti: «Ci si deve sempre preoccupare che venga evitato lo scandalo e persino il sospetto dell'interconfessionalismo. Quanto meno pericolo sussiste nell'aspettare, tanto più si deve esigere una esplicita ritrattazione degli errori e la professione della fede cattolica» («Semper autem curandum est, ut scandalum et vel suspicio interconfessionalismi evitentur. Quo minus autem est periculum in mora, eo magis explicita retractatio errorum et fidei catholicae professio exigi debent»).

Domanda 2: A degli scismatici in punto di morte e privi di sensi, può essere conferita l'assoluzione e l'estrema unzione? 3636

Risposta: Sì, sotto condizione, soprattutto se dalle circostanze è possibile presumere che, almeno in modo implicito, essi rifiutano i loro errori, dopo aver rimosso tuttavia in modo efficace lo scandalo[1], manifestando cioè ai presenti che la chiesa presume che essi all'ultimo momento siano ritornati all'unità.

3638-3640: Risposta della S. Penitenzieria, 3 giugno 1916

Ed.: F. Hürth: TD ser. theol. 25 (Roma ²1953) 100 / Ferreres -Mondria, l.c. al *3634, 2, 712, n. 1095 / NvRTh 47(1920) 628 / Marc - Gestermann, l.c. al *3624, 2, 634, n. 2117.

L'uso onanistico del matrimonio
con l'adozione di uno strumento artificiale

Domanda: 1. La moglie, nel caso in cui il marito per praticare l'onanismo voglia usare uno strumento ⟨artificiale⟩, è obbligata ad una positiva resistenza? 3638

2. In caso negativo, sono sufficienti per giustificare la resistenza passiva da parte della moglie i gravi motivi come nell'onanismo naturale (senza strumento), o piuttosto sono assolutamente necessarie ragioni gravissime? 3639

3. Perché tutta questa materia si evolva e sia insegnata in una modalità più sicura, l'uomo che usa tali strumenti deve essere equiparato in verità ad un violentatore, al quale pertanto la moglie deve opporre resistenza come una vergine allo stupratore? 3640

Risposte: Alla 1. Sì. – Alla 2. Considerata nella 1. – Alla 3. Sì.

3642: Risposta del S. Uffizio, 24 aprile 1917

Ed.: AAS 9(1917) 268

Spiritismo

Domanda: È lecito assistere ad intrattenimenti o manifestazioni spiritiche di qualsiasi genere, con o senza il cosiddetto *Medium*, con l'uso dell'ipnotismo oppure no, anche se mostrano un'apparenza di virtù e di pietà, sia interrogando le anime e gli spiriti, sia ascoltando le risposte, sia soltando guardando, anche con l'assicurazione tacita o manifesta, di non voler avere nulla a che fare con gli spiriti maligni? 3642

Risposta (confermata dal papa il 26 aprile): No, in tutto.

3645-3647: Decr. S. Officii, 5 Iun. 1918

De scientia animae Christi

3645 *Qu.:* Utrum tuto doceri possint sequentes propositiones:
1. Non constat, fuisse in anima Christi inter homines degentis scientiam, quam habent beati seu comprehensores.

3646 2. Nec certa dici potest sententia, quae statuit, animam Christi nihil ignoravisse, sed ab initio cognovisse in Verbo omnia, praeterita, praesentia et futura, seu omnia, quae Deus scit scientia visionis.

3647 3. Placitum quorumdam recentiorum de scientia animae Christi limitata, non est minus recipiendum in scholis catholicis, quam veterum sententia de scientia universali.
Resp. (confirmata a Summo Pontifice, 6 Iun.): Negative.

3648: Resp. S. Officii, 16 (18) Iul. 1919

De doctrinis theosophicis

3648 *Qu.:* An doctrinae, quas hodie theosophicas dicunt, componi possint cum doctrina catholica; ideoque an liceat nomen dare societatibus theosophicis, earum conventibus interesse, ipsarumque libros, ephemerides, diaria, scripta legere.
Resp. (confirmata a Summo Pontifice, 17 Iul.): Negative in omnibus.

3650-3654: Ep. encycl. *Spiritus Paraclitus*, 15 Sept. 1920

De indole inspirationis s. Scripturae

3650 Nullam profecto in scriptis Doctoris Maximi [*Hieronymi*] paginam reperies, unde non liqueat, eum cum universa catholica Ecclesia firmiter constanterque tenuisse, libros sacros Spiritu Sancto inspirante conscriptos Deum habere auctorem atque ut tales ipsi Ecclesiae traditos esse [*cf.* **3006*]. Asseverat nimirum Codicis sacri libros Spiritu Sancto inspirante vel suggerente vel insinuante vel etiam dictante compositos esse, immo ab ipso conscriptos et editos;

3645-3647: Decreto del S. Uffizio, 5 giugno 1918

Ed.: AAS 10(1918) 282.

La scienza dell'anima di Cristo

Domanda: Le seguenti proposizioni, si possono insegnare con sicurezza? 3645
1. Non è certo che nell'anima di Cristo, mentre viveva fra gli uomini, ci fosse la conoscenza che hanno i beati, quelli cioè che hanno la visione beatifica.
2. Non si può dire certa la sentenza che ritiene che l'anima di Cristo non 3646
abbia ignorato nulla, ma che fin dall'inizio abbia conosciuto nel Verbo tutte le cose, le passate, le presenti e le future, cioè tutte le cose che Dio sa per la conoscenza della visione.
3. L'opinione di alcuni più recenti riguardo alla conoscenza limitata del- 3647
l'anima di Cristo, non deve avere nelle scuole cattoliche una accoglienza minore della opinione degli antichi riguardo alla conoscenza universale.
Risposta (confermata dal papa il 6 giugno): No.

3648: Risposta del S. Uffizio, 16 (18) luglio 1919

Ed.: AAS 11(1919) 317.

Dottrine teosofiche

Domanda: Le dottrine che oggi vengono chiamate teosofiche, possono 3648
conciliarsi con la dottrina cattolica? E quindi è lecito iscriversi alle società teosofiche, partecipare alle loro riunioni, leggere i loro libri, le loro riviste, i loro giornali, i loro scritti?
Risposta (confermata dal papa il 17 luglio): No, in tutto.

3650-3654: Enciclica *Spiritus Paraclitus*, 15 sett. 1920

Ed.: AAS 12(1920) 389-397 / EnchB nn. 448 453-458 461.

L'ispirazione della sacra Scrittura

Si analizzino gli scritti del grande dottore [*Girolamo*]: non v'è pagina in 3650
cui non sia reso evidente come egli abbia fermamente e invariabilmente affermato, in armonia con l'intera chiesa cattolica, che i Libri santi sono stati scritti sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, che autore di essi va ritenuto Dio stesso e che come tali la chiesa li ha ricevuti [*cf.* **3006*]. Egli afferma che i libri della sacra Scrittura sono stati composti sotto l'ispirazione o la suggestione o anche la diretta dettatura dello Spirito Santo; ed è per di più questo stesso Spirito che li ha composti e divulgati. D'altronde però san Girolamo non dubita mini-

sed nihil praeterea dubitat, quin singuli eorum auctores, pro sua quisque natura atque ingenio, operam afflanti Deo libere navarint.

Etenim non modo id universe affirmat, quod omnibus sacris scriptoribus commune est, ipsos in scribendo Dei spiritum secutos, ut omnis sensus omniumque sententiarum Scripturae Deus causa princeps habendus sit, sed etiam quod uniuscuiusque proprium est, accurate dispicit. ...

[390] Quam quidem Dei cum homine communitatem laboris ad unum idemque opus conficiendum Hieronymus comparatione illustrat artificis, qui in aliqua re factitanda organo[1] seu instrumento utitur ...

3651 Quod si etiam inquirimus, qua ratione haec Dei, uti causae principis, virtus atque actio in hagiographum sit intelligenda, cernere licet, inter Hieronymi verba et communem de inspiratione catholicam doctrinam nihil omnino interesse, cum ipse teneat, Deum, gratia collata, scriptoris menti lumen praeferre ad verum quod attinet «ex persona Dei» hominibus proponendum; voluntatem praeterea movere atque ad scribendum impellere; ipsi denique peculiariter continenterque adesse, donec librum perficiat.

De inerrantia s. Scripturae

3652 *[394]* ... Illorum comprobamus consilium, qui, ut semetipsos aliosque ex difficultatibus sacri Codicis expediant, ad eas diluendas, omnibus studiorum et artis criticae freti subsidiis, novas vias atque rationes inquirunt; at misere a proposito aberrabunt, si decessoris Nostri praescripta neglexerint et certos fines terminosque a Patribus constitutos praeterierint [*cf. Prv 22,28*].

Quibus sane praeceptis et finibus nequaquam recentiorum illorum continetur opinio, qui, inducto inter elementum Scripturae primarium seu religiosum et secundarium seu profanum discrimine, inspirationem quidem ipsam ad omnes sententias, immo etiam ad singula Bibliorum verba pertinere volunt, sed eius effectus, atque in primis erroris immunitatem absolutamque veritatem, ad elementum primarium seu religiosum contrahunt et coangustant. Eorum enim sententia est, id unum, quod ad religionem spectet, a Deo in Scripturis intendi ac doceri; reliqua vero, quae ad profanas disciplinas pertineant et doctrinae revelatae quasi quaedam externa divinae veritatis vestis inserviant, permitti tantummodo et scriptoris imbecillitati relinqui. ...

Haec opinionum commenta, sunt qui nihil repugnare contendant decessoris Nostri praescriptionibus, cum is hagiographum in naturalibus rebus secundum externam speciem, utique fallacem, loqui declaraverit [*cf. *3288*]. Id vero quam temere, quam falso affirmetur, ex ipsis Pontificis verbis manifesto apparet. Neque enim ab externa rerum specie ... ulla falsi labes divinis litteris adspergitur, quandoquidem sensus in iis rebus proxime *[395]* cognoscendis,

***3650** [1] Cf. Girolamo, *Tractatus sive Homilia in Psalmos*, 88, 3 (G. Morin: CpChL 78 [1958] 406_{76} / G. Morin, *Anecdota Maredsolana*, tom. 1, vol. 3/III [Maredsous 1903] 53_{23}).

mamente che ogni autore di questi libri abbia, secondo la propria possibilità e il proprio genio, dato libero contributo all'ispirazione divina.

Non solo dunque egli afferma senza riserve l'elemento comune a tutti gli scrittori dei libri sacri – cioè il fatto che la loro penna è guidata dallo Spirito divino, a tal punto che Dio stesso deve essere considerato causa principe e determinante di ogni espressione della Scrittura – ma anche distingue accuratamente e pone in rilievo ciò che in un singolo scrittore vi è di particolarmente caratteristico. ...

Per meglio porre in rilievo questa collaborazione di Dio e dell'uomo alla stessa opera, san Girolamo adduce l'esempio dell'operaio che si serve, nella costruzione di un oggetto qualsiasi, di uno strumento[1] o di un utensile ...

Se noi cerchiamo inoltre di comprendere come bisogna interpretare que- **3651**
sta influenza di Dio sullo scrittore di sacri libri e l'azione che egli come causa principale esercitò, noi vedremo che l'opinione di san Girolamo è in perfetta armonia con la dottrina comune della chiesa cattolica: Dio – egli afferma – con un dono della sua grazia illumina lo spirito dello scrittore, riguardo alla verità che questo deve trasmettere agli uomini per ordine divino. Egli suscita in lui la volontà e lo costringe a scrivere; gli conferisce un'assistenza speciale fino al compimento del libro.

L'inerranza della sacra Scrittura

Noi approviamo l'intenzione di coloro che, desiderosi per sé e per gli al- **3652**
tri, di liberare il testo sacro dalle sue difficoltà, ricercarono con l'appoggio di tutti i dati della scienza e della critica, nuovi modi e nuovi metodi per risolverle; ma essi falliranno miseramente nel loro intento, se trascureranno le direttive del nostro predecessore e se oltrepasseranno i limiti precisi indicati dai santi padri [*cf. Pro 22,28*].

Ora l'opinione di alcuni moderni non si preccupa affatto di queste prescrizioni e di questi limiti: distinguendo nella sacra Scrittura un duplice elemento, uno principale o religioso, e uno secondario o profano, essi accettano, sì, il fatto che l'ispirazione si riveli in tutte le proposizioni e anche in tutte le parole della Bibbia, ma ne restringono e ne limitano gli effetti, in primo luogo l'immunità dall'errore e l'assoluta veracità, al solo elemento principale o religioso. Secondo loro, Dio non si preoccupa e non insegna personalmente nella Scrittura se non ciò che riguarda la religione: il resto ha rapporto con le scienze profane e non ha altra utilità, per la dottrina rivelata, che quella di servire da involucro esteriore alla verità divina. Dio soltanto permette che esso vi sia e l'abbandona alle deboli facoltà dello scrittore. ...

Alcuni sostengono che queste opinioni erronee non sono affatto in contrasto con le prescrizioni del nostro predecessore: non ha forse egli dichiarato che in materia di fenomeni naturali, l'autore sacro ha parlato secondo le apparenze esteriori, suscettibili quindi d'inganno? [*cf. *3288*]. Quanto questa affermazione sia temeraria e menzognera, lo provano manifestamente i termini stessi del documento pontificio. L'apparenza esteriore delle cose ... deve essere tenuta in una certa considerazione; ma questo principio non può suscitare il minimo sospetto di errore nella sacra Scrittura: poiché la sana filosofia asseri-

quarum sit propria ipsorum cognitio, minime decipi dogma est sanae philosophiae.

Praeterea decessor Noster, quovis inter elementum primarium et secundarium, ut vocant, remoto discrimine omnique ambiguitate sublata, luculenter ostendit, longissime a vero abesse illorum opinionem, qui arbitrantur «de veritate sententiarum cum agitur, non adeo exquirendum, *quaenam* dixerit Deus, ut non magis perpendatur, *quam ob causam* ea dixerit» [*3291]; idemque docet divinum afflatum ad omnes Bibliorum partes sine ullo delectu ac discrimine proferri nullumque in textum inspiratum errorem incidere posse: «At nefas omnino fuerit aut inspirationem ad aliquas tantum s. Scripturae partes coangustare aut concedere sacrum ipsum errasse auctorem» [*3291].

3653 Neque minus ab Ecclesiae doctrina ... ii dissentiunt, qui partes Scripturarum historicas non factorum *absoluta* inniti veritate arbitrantur, sed tantummodo *relativa,* quam vocant, et concordi vulgi opinione: idque non verentur ex ipsis Leonis Pontificis verbis inferre, propterea quod principia de rebus naturalibus statuta ad disciplinas historicas transferri posse dixerit [*cf.* *3290]. Itaque contendunt, hagiographos, uti in physicis secundum ea quae apparerent locuti sint, ita eventa ignaros rettulisse, prouti haec e communi vulgi sententia vel falsis aliorum testimoniis constare viderentur, neque fontes scientiae suae indicasse neque aliorum enarrationes fecisse suas. ...

3654 *[397]* [*Alii*] nimis facile ad citationes, quas vocant implicitas, vel ad narrationes specietenus historicas confugiunt; aut genera quaedam litterarum in libris sacris inveniri contendunt, quibuscum integra ac perfecta verbi divini veritas componi nequeat; aut de Bibliorum origine ita opinantur, ut eorundem labet vel prorsus pereat auctoritas.

PIUS XI: 6 Febr. 1922 – 10 Febr. 1939

3660-3662: Decr. S. Officii, 22 Nov. 1922

De copula dimidiata

3660 *Qu.:* 1. An tolerari possit, confessarios sponte sua docere praxim copulae dimidiatae, illamque suadere promiscue omnibus paenitentibus, qui timent, ne proles numerosior nascatur?

sce come cosa sicura che i sensi, nella percezione immediata delle cose, oggetto vero di conoscenza, non si ingannano affatto.

Inoltre il nostro predecessore, dopo aver negato ogni distinzione e ogni possibilità di equivoco secondario, dimostra chiaramente il gravissimo errore di coloro i quali ritengono che «per giudicare della verità delle proposizioni bisogna senza dubbio ricercare *ciò che* Dio ha detto ma più ancora valutare il *motivo* che lo ha indotto a parlare» [*3291]. Egli precisa ancora che l'ispirazione divina è presente in tutte le parti della Bibbia, senza selezione né distinzione alcuna, e che è impossibile che anche il minimo errore si sia introdotto nel testo ispirato: «Sarebbe un errore molto grave restringere l'ispirazione divina solo a determinate parti della sacra Scrittura, o ammettere che l'autore sacro stesso abbia potuto ingannarsi» [*3291].

E non sono meno discordi dalla dottrina della chiesa ... quelli che ritengono che le parti storiche delle Scritture si appoggiano non sulla verità *assoluta* dei fatti, ma soltanto sulla loro verità *relativa*, come essi la chiamano, e sulla comune opinione popolare. Per sostenere questa teoria, essi non temono di richiamarsi alle stesse parole del papa Leone XIII, il quale avrebbe affermato che i principi ammessi in materia di fenomeni naturali possono essere portati in campo storico [*cf.* *3290]. Come nell'ordine fisico gli scrittori sacri hanno parlato seguendo le apparenze, così – essi pretendono – quando si trattava di riportare avvenimenti non perfettamente noti, li hanno riferiti come apparivano fissati secondo l'opinione comune del popolo o le relazioni inesatte di altri testimoni; inoltre essi non hanno citato le fonti delle loro informazioni, e non hanno garantito personalmente le narrazioni attinte da altri autori. ... 3653

[*Alcuni*] ricorrono con troppa facilità a quel sistema da essi definito delle citazioni implicite o delle narrazioni che sono storiche soltanto apparentemente; o pretendono di scoprire nei Libri sacri procedimenti letterari inconciliabili con l'assoluta e perfetta veracità della parola divina; o professano sull'origine della Bibbia un'opinione che tende unicamente a scuotere l'autorità o addirittura ad annullarla. 3654

PIO XI: 6 febbraio 1922 – 10 febbraio 1939

3660-3662: Decreto del S. Uffizio, 22 nov. 1922

Ed.: Nederlandsche Katholieke Stemmen 23(1923) 35s.

La copula compiuta a metà

Domande: 1. Può essere tollerato che i confessori, di loro iniziativa, insegnino la pratica della copula compiuta a metà, e la consiglino senza distinzione a tutti quelli che si confessano, perché non nasca una prole troppo numerosa? 3660

3661 2. An carpendus sit confessarius, qui, omnibus remediis ad paenitentem matrimonio abutentem ab hoc malo avertendum frustra tentatis, docet exercere copulam dimidiatam ad peccata mortalia praecavenda?

3662 3. An carpendus sit confessarius, qui in circumstantiis sub 2 copulam dimidiatam paenitenti aliunde notam suadet vel paenitenti interroganti, num hic modus licitus sit, respondet simpliciter licere absque ulla restrictione seu explicatione?

Resp. (confirmata a Summo Pontifice, 23 Nov.): Ad 1. Negative. – Ad 2 et 3. Affirmative.

3665-3667: Litt. encycl. *Studiorum ducem*, 29 Iun. 1923

De modo sequendi doctrinam S. Thomae Aquinatis

3665 Nos autem, quae et decessores Nostri in primisque Leo XIII et Pius X decreverunt et Nosmetipsi anno superiore mandavimus,[1] ea omnia volumus sedulo attendant inviolateque servent ii praesertim, quicumque in clericorum scholis maiorum disciplinarum magisteria obtinent.

Iidem vero sibi persuadeant, tum se suo officio satisfacturos itemque exspectationem Nostram expleturos esse, si cum Doctorem Aquinatem, scripta eius diu multumque volutando, adamare coeperint, amoris huius flagrantiam cum alumnis disciplinae suae, ipsum Doctorem interpretando, communicent, idoneosque eos reddant ad simile studium in aliis excitandum.

3666 Scilicet inter amatores sancti Thomae, quales omnes decet esse Ecclesiae filios, qui in studiis optimis versantur, honestam illam quidem cupimus iusta in libertate aemulationem, unde studia progrediuntur, intercedere, at obtrectationem nullam, quae nec veritati suffragatur et unice ad dissolvenda valet *[324]* vincula caritatis. Sanctum igitur unicuique eorum esto, quod in *Codice iuris canonici* praecipitur [*can. 1366 § 2*], ut «philosophiae rationalis ac theologiae studia et alumnorum in his disciplinis institutionem professores omnino pertractent ad Angelici Doctoris rationem, doctrinam et principia, eaque sancte teneant»; atque ad hanc normam ita se omnes gerant, ut eum ipsi suum vere possint appellare magistrum.

3667 At ne quid eo amplius alii ab aliis exigant, quam quod ab omnibus exigit omnium magistra et mater Ecclesia: neque enim in iis rebus, de quibus in scholis catholicis inter melioris notae auctores in contrarias partes disputari solet, quisquam prohibendus est eam sequi sententiam, quae sibi verisimilior videatur.

*3665 [1] Si tratta dell'enciclica *Aeterni Patris* di Leone XIII del 4 agosto 1879 (cf *3139s), del motuproprio *Doctoris Angelici* di Pio X del 29 giugno 1914 (cf. *3601°) e della lettera apostolica *Officiorum omnium* di Pio XI del 1° agosto 1922 (AAS 14[1922] 449-458)

2. Deve essere biasimato il confessore che, dopo aver tentato invano tutti i rimedi per allontanare da questo male chi si confessa come uno che abusa del matrimonio, insegna di esercitare la copula compiuta a metà, per prevenire i peccati mortali? 3661

3. Deve essere biasimato il confessore che, nelle circostanze riferite al punto 2, a colui che si confessa consiglia la copula compiuta a metà a lui nota da altri, o a colui che si confessa e che chiede se questo modo sia lecito, risponde semplicemente che è lecito, senza nessuna restrizione o spiegazione? 3662

Risposta (confermata dal papa il 23 nov.): Alla 1. No. – Alle 2 e 3. Sì.

3665-3667: Enciclica *Studiorum ducem*, 29 giugno 1923

Ed.: AAS 15(1923) 323s.

Il carattere vincolante della dottrina di Tommaso d'Aquino

Ora Noi vogliamo che tutte le cose stabilite principalmente da Leone XIII e da Pio X e da Noi stessi comandate lo scorso anno[1] siano attentamente e inviolabilmente osservate specialmente da coloro che nelle scuole del clero insegnano le materie superiori. 3665

Essi tengano presente che soddisferanno bene i loro doveri e compiranno i Nostri voti se, cominciando ad amare il dottore d'Aquino e rendendosi familiari i suoi scritti, comunicheranno agli alunni della propria disciplina questo ardente amore, facendosi interpreti del suo pensiero e li renderanno capaci di suscitare negli altri un uguale ardore.

Fra i cultori di san Tommaso, quali devono essere tutti i figli della chiesa che si dedicano agli studi migliori, Noi certamente vogliamo che, nei limiti di una giusta libertà, vi sia quella bella emulazione che fa progredire i buoni studi, ma desideriamo che sia quanto più possibile evitata quell'asprezza di contrasto che non giova alla verità e serve solo ad allentare i vincoli della carità. Sia dunque da tutti inviolabilmente osservato quanto prescritto nel *Codice di diritto canonico* [*can. 1366 § 2*]: «Gli studi della filosofia razionale e della teologia e l'istruzione degli alunni in tali discipline siano assolutamente trattati dai professori secondo il metodo, la dottrina e i principi del dottore angelico e questi siano religiosamente mantenuti». Essi si regolino in modo da poterlo in tutta verità chiamare loro maestro. 3666

Ma nessuno esiga dagli altri più di quello che da tutti esige la chiesa, maestra e madre comune, perché nelle cose in cui autori di buona fama sogliono disputare tra loro in senso diverso, essa certo non vieta che ciascuno segua la sentenza che più gli sembra verosimile. 3667

3670: Litt. Ap. *Infinita Dei misericordia*, 29 Maii 1924

De meritorum donorumque reviviscentia

3670 Quod scilicet Hebraei Anno Sabbatico, bonis recuperatis, quae in aliorum ius cesserant, «ad possessionem suam» revertebantur; quod servi «ad familiam pristinam» [*Lv 25,10*] sese liberi recipiebant et debitorum aes alienum condonabatur, id omne apud nos felicius piaculari anno contingit atque efficitur. Quicumque enim paenitendo Apostolicae Sedis salutaria iussa, Iubilaeo magno vertente, perficiunt, iidem, tum eam, quam peccando amiserant, meritorum donorumque copiam ex integro reparant ac recipiunt, tum de asperrimo Satanae dominatu sic eximuntur, ut libertatem repetant, «qua Christus nos liberavit» [*Gal 4,31*], tum denique poenis omnibus, quas pro culpis vitiisque suis luere debuerant, ob cumulatissima Christi Iesu, B. Mariae Virginis Sanctorumque merita plene exsolvuntur.

3672: Decr. S. Cgr. Concilii, 13 Iun. 1925

De quasi-duellis sic dictis «Bestimmungs-Mensuren»

3672 *Qu.*: An declarationes S. Congregationis Concilii anni 1890 [*9 Aug.*] et 1923 [*10 Febr.*], quibus mensurae in universitatibus Germaniae usitatae quae speciali nomine *«Bestimmungs-Mensuren»* vocantur, poenis ecclesiasticis subiiciuntur, illas tantum mensuras respiciant, iuxta nonnullorum recentiorum sententiam, quae *cum periculo gravis vulneris* committuntur, vel etiam complectantur eas, quae *[138] sine periculo gravis vulneris* fiunt in casu?

Resp. (confirmata a Summo Pontifice, 20 Iun.): Negative ad primam partem, affirmative ad alteram.

3675-3679: Litt. encycl. *Quas primas*, 11 Dec. 1925

De regia dignitate et potestate Christi hominis

3675 Ut translata verbi significatione «rex» appellaretur Christus ob summum excellentiae gradum, quo inter omnes res creatas praestat atque eminet, iam diu communiterque usu venit. Ita enim fit ut regnare is *in mentibus hominum* dicatur ..., *in voluntatibus* item *hominum* ... . *Cordium* denique *rex* Christus agnoscitur ... .

3670: Lettera apostolica *Infinita Dei misericordia*, 29 maggio 1924

Con questa lettera fu annunciato l'«anno santo» 1925. - *Ed.*: AAS 16(1924) 210.

La reviviscenza dei meriti e doni

Poiché senza dubbio gli ebrei nell'anno sabbatico, dopo aver recuperato i beni, che avevano ceduto in potere di altri, ritornavano «alla loro proprietà»; poiché i servi ritornavano liberi alla «famiglia di prima» [*Lv 25,10*] e veniva condonato il debito dei debitori, tutto questo presso di noi più felicemente avviene e si compie con l'anno dell'espiazione. Tutti coloro infatti che facendo penitenza, mentre si svolge il grande giubileo, compiono le prescrizioni salutari della sede apostolica, costoro, sia l'abbondanza di meriti e di doni, che avevano perduto peccando, integralmente reintegrano e ricevono, sia dal durissimo dominio di Satana sono così sottratti da ricuperare la libertà, «con la quale Cristo ci ha liberati» [*Gal 4,31*], sia infine da tutte le pene che avrebbero dovuto subire per le loro colpe e vizi, sono interamente prosciolti in virtù del cumulo di meriti di Gesù Cristo, della beata vergine Maria e dei santi. 3670

3672: Decreto della S. Congregazione del concilio, 13 giugno 1925

Cf. l'esposizione di questo caso e la sua discussione in AAS 18(1926) 132-138; AAS 15 (1923) 154-156. – *Ed.*: AAS 18(1926) 137s.

I duelli di inaugurazione

Domanda: Le dichiarazioni della Sacra Congregazione del concilio dell'anno 1890 [*9 agosto*] e del 1923 [*10 febbraio*], con le quali i duelli in uso nelle università tedesche e che vengono chiamati con il nome speciale di «*Bestimmungs-Mensuren*» [= duelli di inaugurazione] vengono sottoposti alle pene ecclesistiche, si riferiscono soltanto a quei duelli, secondo l'opinione di alcuni più recenti, che vengono intrapresi *con pericolo di ferita grave* o comprendono anche quelli che hanno luogo *senza pericolo di ferita grave*? 3672

Risposta (confermata dal papa il 20 giugno): No, alla prima parte, sì alla seconda.

3675-3679: Enciclica *Quas primas*, 11 dic. 1925

L'enciclica introdusse la festa di Cristo Re. – *Ed.*: AAS 17(1925) 595-601.

Dignità e potestà regale di Cristo-uomo

Da gran tempo si è usato comunemente di chiamare Cristo con l'appellativo di «re» per il sommo grado di eccellenza, che ha in modo sovraeminente fra tutte le cose create. In tal modo, infatti, si dice che egli regna *nelle menti degli uomini* ..., e così pure *nelle volontà degli uomini* ... . Infine Cristo è riconosciuto *re dei cuori* 3675

[596] Verum, ut rem pressius ingrediamur, nemo non videt, nomen potestatemque regis, propria quidem verbi significatione, Christo homini vindicari oportere; nam, nisi quatenus homo est, a Patre potestatem et honorem et regnum accepisse [*cf. Dn 7,13s*] dici nequit, quandoquidem Dei Verbum, cui eadem est cum Patre substantia, non potest omnia cum Patre non habere communia, propptereaque ipsum in res creatas universas summum atque absolutissimum imperium ...

3676 *[598]* Quo autem haec Domini nostri dignitas et potestas fundamento consistat, apte Cyrillus Alexandrinus animadvertit: «Omnium, ut verbo dicam, creaturarum dominatum obtinet, non per vim extortum, nec aliunde invectum, sed essentia sua et natura»;[1] scilicet eius principatus illa nititur unione mirabili, quam hypostaticam appellant. Unde consequitur, non modo ut Christus ab angelis et hominibus Deus sit adorandus, sed etiam ut eius imperio Hominis angeli et homines pareant et subiecti sint: nempe ut vel solo *[599]* hypostaticae unionis nomine Christus potestatem in universas creaturas obtineat.

At vero quid possit iucundius nobis suaviusque ad cogitandum accidere, quam Christum nobis iure non tantum nativo, sed etiam quaesito, scilicet redemptionis, imperare [*cf. *3352*]? Servatori enim nostro quanti steterimus, obliviosi utinam homines recolant omnes: «Non enim corruptibilibus auro vel argento redempti estis ..., sed pretioso sanguine quasi agni immaculati Christi et incontaminati» [*1Pt 1,18s*]. Iam nostri non sumus, cum Christus «pretio magno» [*1Cor 6,20*] nos emerit; corpora ipsa nostra «membra sunt Christi» [*ibid. 15*].

3677 Iamvero, ut huius vim et naturam principatus paucis declaremus, dicere vix attinet, triplici eum potestate contineri, qua si caruerit, principatus vix intelligitur. ... Est catholica fide credendum, Christum Iesum hominibus datum esse utique Redemptorem, cui fidant, at una simul legislatorem, cui obediant [*Concilium Tridentinum, sessio VI, can. 21: *1571*]. Ipsum autem evangelia non tam leges condidisse narrant, quam leges condentem inducunt. ...

Iudiciariam vero potestatem sibi a Patre attributam ipse Iesus Iudaeis, de sabbati requiete per mirabilem debilis hominis sanationem violata criminantibus, denuntiat: «Neque enim Pater iudicat quemquam, sed omne iudicium dedit Filio» [*Io 5,22*]. In quo id etiam comprehenditur – quoniam res a iudicio disiungi nequit –, ut praemia et poenas hominibus adhuc viventibus iure suo deferat.

At praeterea potestas illa, quam exsecutionis vocant, Christo adiudicanda est, utpote cuius imperio parere omnes necesse sit, et ea quidem denuntiata contumacibus irrogatione suppliciorum, quae nemo possit effugere.

3676 [1] Cirillo d'Alessandria, *Commentarius in Iohannem*, XII, 18 (PG 74, 622C).

Ma per entrare in argomento, tutti debbono riconoscere che è necessario rivendicare a Cristo-uomo nel vero senso della parola il nome e i poteri di re; infatti soltanto in quanto è uomo si può dire che abbia ricevuto dal Padre «la potestà e l'onore e il regno» [*cf. Dn 7,13s*], perché come Verbo di Dio, essendo della stessa sostanza del Padre, non può non avere in comune con il Padre ciò che è proprio della divinità, e per conseguenza egli su tutte le cose create ha il sommo e assolutissimo impero.

(*Si passa poi a dimostrare che Cristo è re con passi della sacra Scrittura: Nm 24,19; Sal 2; 45[44],7; 72[71],7s; Is 9,6s; Ger 23,5; Dn 2,44; 7,13s; Zc 9,9; Lc 1,32s; Mt 28,18; Ap 1,5; 19,16; Eb 1,2.*)

Ben a proposito Cirillo di Alessandria, per mostrare il fondamento di questa dignità e di questo potere, avverte che «egli ottiene, per dirla in breve, la potestà su tutte le creature, non carpita con la violenza né da altri ricevuta, ma la possiede per propria natura ed essenza»;[1] cioè il principato di Cristo si fonda su quell'unione mirabile che è chiamata unione ipostatica. Dal che segue che Cristo non solo deve essere adorato come Dio dagli angeli e dagli uomini, ma anche che a lui, come uomo, debbono essi esser soggetti e obbedire: cioè che per il solo fatto dell'unione ipostatica Cristo ebbe potestà su tutte le creature. 3676

Eppure che cosa più soave e bella che il pensare che Cristo regna su di noi non solamente per diritto di natura, ma anche per diritto di conquista, in forza della redenzione [*cf. *3352*]? Volesse Dio che gli uomini immemori ricordassero quanto noi siamo costati al nostro Salvatore: «Non a prezzo di cose corruttibili, di oro o d'argento siete stati riscattati ... ma dal sangue prezioso di Cristo, come di agnello immacolato e incontaminato» [*1Pt 1,18s*]. Non siamo dunque più nostri perché Cristo ci ha ricomprati «col più alto prezzo» [*1Cor 6,20*]: i nostri stessi corpi «sono membra di Cristo» [*ibid. 15*].

Volendo ora esprimere la natura e il valore di questo principato, accenniamo brevemente che esso consta di una triplice potestà, la quale se venisse a mancare, non si avrebbe più il concetto d'un vero e proprio principato. Le testimonianze attinte dalle sacre Lettere circa l'impero universale del nostro Redentore, provano più che a sufficienza quanto abbiamo detto; ed è dogma di fede che Gesù Cristo è stato dato agli uomini quale Redentore in cui debbono riporre la loro fiducia, e allo stesso tempo come legislatore a cui debbono obbedire [*Concilio di Trento, sess. 6ª, can. 21: *1571*]. I santi vangeli non soltanto narrano come Gesù abbia promulgato delle leggi, ma lo presentano altresì nell'atto stesso di legiferare. ... 3677

Lo stesso Gesù davanti ai giudei, che lo accusavano di aver violato il sabato con l'aver ridonato la sanità al paralitico, afferma che a lui fu dal Padre attribuita la potestà giudiziaria: «Il Padre non giudica alcuno, ma ha rimesso al Figlio ogni giudizio» [*Gv 5,22*]. In questo è compreso pure il diritto di premiare e punire gli uomini anche durante la loro vita, perché ciò non può disgiungersi da una propria forma di giudizio.

Inoltre la potestà esecutiva si deve parimenti attribuire a Gesù Cristo, poiché è necessario che tutti obbediscano al suo comando, e nessuno può sfuggire a esso e alle sanzioni da lui stabilite.

3678 *[600]* Verumtamen eiusmodi regnum praecipuo quodam modo et spirituale esse et ad spiritualia pertinere, cum ea, quae ex Bibliis supra protulimus, verba planissime ostendant, tum Christus Dominus sua agendi ratione confirmat. Siquidem non una data occasione, cum Iudaei, immo vel ipsi Apostoli, per errorem censerent, fore ut Messias populum in libertatem vindicaret regnumque Israël restitueret, vanam ipse opinionem ac spem adimere et convellere; rex a circumfusa admirantium multitudine renuntiandus, et nomen et honorem fugiendo latendoque detrectare; coram praeside romano edicere, regnum suum «de hoc mundo» [*Io 18,36*] non esse.

Quod quidem regnum tale in evangeliis proponitur, in quod homines paenitentiam agendo ingredi parent, ingredi vero nequeant nisi per fidem et baptismum, qui, etsi est ritus externus, interiorem tamen regenerationem significat atque efficit; opponitur unice regno Satanae et potestati tenebrarum, et ab asseclis postulat, non solum ut, abalienato a divitiis rebusque terrenis animo, morum praeferant lenitatem et esuriant sitiantque iustitiam, sed etiam ut semet ipsos abnegent et crucem suam tollant. Cum autem Christus et Ecclesiam Redemptor sanguine suo acquisiverit et Sacerdos se ipse pro peccatis hostiam obtulerit perpetuoque offerat, cui non videatur regium ipsum munus utriusque illius naturam muneris induere ac participare?

3679 Turpiter ceteroquin erret, qui a Christo homine rerum civilium quarumlibet imperium abiudicet, cum is a Patre ius in res creatas absolutissimum sic obtineat, ut omnia in suo arbitrio sint posita. At tamen, quoad in terris vitam traduxit, ab eiusmodi dominatu exercendo se prorsus abstinuit, atque, ut humanarum rerum possessionem procurationemque olim contempsit, ita eas possessoribus et tum permisit et hodie permittit. In quo perbelle illud: «Non eripit mortalia, qui regna dat caelestia».[1]

Itaque principatus Redemptoris nostri universos complectitur homines; quam ad rem verba immortalis memoriae decessoris Nostri Leonis XIII Nostra libenter facimus: «Videlicet imperium eius non est tantummodo in gentes catholici nominis, aut in eos *[601]* solum, qui, sacro baptismo abluti, utique ad Ecclesiam, si spectetur ius, pertinent, quamvis error opinionum devios agat, vel dissensio a caritate seiungat: sed complectitur etiam quotquot numerantur christianae fidei expertes, ita ut verissime in potestate Iesu Christi sit universitas generis humani» [**3350*].

Nec quicquam inter singulos hac in re et convictiones domesticas civilesque interest, quia homines societate coniuncti nihilo sunt minus in potestate Christi quam singuli. Idem profecto fons privatae ac communis salutis: «Et non est in alio aliquo salus; nec aliud nomen est sub caelo datum hominibus, in quo oporteat nos salvos fieri» [*Act 4,12*].

***3679** [1] Inno *Crudelis Herodes* nell'ufficio dell'Epifania.

Che poi questo regno sia principalmente spirituale e attinente alle cose spirituali, ce lo dimostrano i passi della sacra Bibbia sopra riferiti, e ce lo conferma Gesù Cristo stesso col suo modo di agire. In varie occasioni, infatti, quando i giudei e gli stessi apostoli credevano per errore che il Messia avrebbe reso la libertà al popolo e avrebbe ripristinato il regno di Israele, egli cercò di togliere e abbattere questa vana attesa e speranza; e così pure quando stava per essere proclamato Re dalla moltitudine che, presa di ammirazione, lo attorniava, egli rifiutò questo titolo e questo onore, ritirandosi e nascondendosi nella solitudine; finalmente davanti al preside romano annunciò che il suo regno non è «di questo mondo» [*Gv 18,36*]. 3678

Questo regno nei vangeli viene presentato in tal modo che gli uomini debbano prepararsi a entrarvi per mezzo della penitenza, e non possano entrarvi se non per la fede e per il battesimo, il quale benché sia un rito esterno, significa però e produce la rigenerazione interiore. Questo regno è opposto unicamente al regno di satana e alla potestà delle tenebre, e richiede dai suoi sudditi non solo l'animo distaccato dalle ricchezze e dalle cose terrene, la mitezza dei costumi, la fame e sete di giustizia, ma anche che essi rinneghino se stessi e prendano la loro croce. Avendo Cristo come redentore costituita con il suo sangue la chiesa, e come sacerdote offrendo se stesso in perpetuo quale ostia di propiziazione per i peccati degli uomini, chi non vede che la regale dignità di lui riveste il carattere spirituale dell'uno e dell'altro ufficio?

D'altra parte sbaglierebbe gravemente chi togliesse a Cristo-uomo il potere su tutte le cose temporali, dato che egli ha ricevuto dal Padre un diritto assoluto su tutte le cose create, in modo che tutto soggiaccia al suo arbitrio. Tuttavia, finché fu sulla terra si astenne completamente dall'esercitare tale potere, e come una volta disprezzò il possesso e la cura delle cose umane, così permise e permette che i possessori debitamente se ne servano. A questo proposito ben si adattano queste parole: «Non toglie il trono terreno colui che dona il regno eterno dei cieli».[1] 3679

Pertanto il dominio del nostro Redentore abbraccia tutti gli uomini, come affermano queste parole del Nostro predecessore di immortale memoria Leone XIII, che Noi qui facciamo Nostre: «Il dominio di Cristo non si estende soltanto sui popoli cattolici, o a coloro che, rigenerati nel fonte battesimale, appartengono, a rigore di diritto, alla chiesa, sebbene le errate opinioni li allontanino da essa o il dissenso li divida dalla carità; ma abbraccia anche quanti sono privi di fede cristiana, di modo che tutto il genere umano è sotto la potestà di Gesù Cristo» [**3350*].

Né v'è differenza fra gli individui e il consorzio domestico e civile, poiché gli uomini, uniti in società, non sono meno sotto la potestà di Cristo di quello che lo siano gli uomini singoli. È lui solo la fonte della salute privata e pubblica: «Né in alcun altro vi è salvezza, né sotto il cielo altro nome è stato dato agli uomini, mediante il quale dobbiamo essere salvati» [*At 4,12*].

3680: Instructio S. Officii, 19 Iun. 1926

De crematione cadaverum

3680 Cum non pauci etiam inter catholicos barbarum hunc morem, nedum christianae, sed et naturalis erga defunctorum corpora pietatis sensui constantique Ecclesiae inde a primis eius initiis disciplinae plane repugnantem veluti unum e potioribus hodierni ut aiunt civilis progressus scientiaeque valetudinis tuendae meritis celebrare non dubitent, ... [*Christifideles docendi sunt,*] hoc reapse consilio a christiani nominis hostibus cadaverum cremationem laudari ac propagari, ut, animis a mortis consideratione speque corporum resurrectionis paulatim aversis, materialismo sternatur via.

Quamvis igitur cadaverum crematio, quippe non absolute mala, in extraordinariis rerum adiunctis ex certa gravique boni publici ratione permitti queat et revera permittatur, communiter tamen ac veluti ex regula ordinarie eidem operam vel favorem praestare, impium et scandalosum ideoque graviter illicitum esse nemo non videt.

3681-3682: Declaratio S. Officii, 2 Iun. 1927

Il S. Uffizio con questa dichiarazione si distanzia dalla sua risposta del 13 genn. 1897 sul «comma giovanneo». La presupposta funzione puramente disciplinare non è deducibile ▷

De commate Iohanneo

3681 *Qu.:* Utrum tuto negari aut saltem in dubium revocari possit, esse authenticum textum s. Iohannis in Epistola I, cap. 5 vs. 7, qui sic se habet: «Quoniam tres sunt, qui testimonium dant in caelo: Pater, Verbum et Spiritus Sanctus: et hi tres unum sunt»?

Negative.

3682 Decretum hoc latum est, ut coërceretur audacia privatorum doctorum ius sibi tribuentium, authentiam commatis Ioannei aut penitus reiiciendi aut ultimo iudicio suo saltem in dubium vocandi. Minime vero impedire voluit, quominus scriptores catholici rem plenius investigarent atque, argumentis hinc inde accurate perpensis, cum ea, quam rei gravitas requirit, moderatione et temperantia, in sententiam genuinitati contrariam inclinarent, modo profiterentur, se paratos esse stare iudicio Ecclesiae, cui a Iesu Christo munus demandatum est, sacras Litteras non solum interpretandi, sed etiam fideliter custodiendi.

3680: Istruzione del S. Uffizio, 19 giugno 1926

Ed.: ASS 18(1926) 282.

Cremazione dei cadaveri

Dal momento che non pochi, anche fra i cattolici, questo barbarico costume, chiaramente ripugnante non solo al senso della pietà cristiana verso i corpi dei defunti, ma anche a quello naturale, e alla costante disciplina della chiesa fin dai suoi primi inizi, non esitano ad esaltarlo come uno dei migliori, essi dicono, dell'odierno progresso civile e della scienza per la salvaguardia della salute, ... [*bisogna insegnare ai fedeli cristiani*] che in realtà la cremazione dei cadaveri è lodata e propagata dai nemici del nome cristiano con questa intenzione, che, allontanati gli animi dalla considerazione della morte e dalla speranza della risurrezione dei corpi, sia spianata la strada al materialismo. 3680

Benché dunque la cremazione dei cadaveri, dal momento che non è cattiva in modo assoluto, in circostanze straordinarie, per una certa e grave motivazione di pubblico bene, può essere permessa e di fatto è permessa, tuttavia eseguirla o favorirla ordinariamente, in modo generale e come per regola, nessuno non vede che è cosa empia e scandalosa e per questo gravemente illecita.

3681-3682: Dichiarazione del S. Uffizio, 2 giugno 1927

dal testo della prima risposta – *Ed.*: [*decreto del 1897*]: ASS 29(1896/97) 637. – [*ambedue i decreti*]: EnchB 135s.

Il «comma giovanneo»

Domanda: Si può negare con sicurezza, o almeno mettere in dubbio, l'autenticità del testo di s. Giovanni nella Prima Lettera, cap. 5, v. 7, che dice così: «Poiché sono tre quelli che danno testimonianza in cielo: il Padre, il Verbo e lo Spirito Santo: e questi tre sono uno»? 3681

Il Sant'Uffizio aveva dato su questa domanda il 13 genn. 1897 la risposta:

No.

Nella dichiarazione del 2 giugno 1927 il Sant'Uffizio affrontò di nuovo questa domanda:

Questo decreto è stato emanato per reprimere l'arroganza di privati dottori che si attribuivano il diritto di rifiutare interamente l'autenticità del comma giovanneo o almeno di metterla in dubbio con un loro giudizio ultimativo. Ma non ha voluto per nulla impedire che gli scrittori cattolici indagassero più a fondo sulla cosa e che, con argomenti accuratamente valutati da una parte e dall'altra, con la moderazione e la sobrietà, che la gravità della cosa richiede, propendessero per l'opinione contraria all'autenticità, purché professassero di essere disposti a sottostare al giudizio della chiesa, a cui da Gesù Cristo è stata affidata la funzione non solo di interpretare le sacre Scritture, ma anche di custodirle fedelmente. 3682

3683: Litt. encycl. *Mortalium animos*, 6 Ian. 1928

De munere et ambitu magisterii ecclesiastici

3683 Quod ad res credendas attinet, discrimine illo uti nequaquam licet, quod inter capita fidei *fundamentalia* et *non fundamentalia*, quae vocant, induci placuit, quasi altera recipi ab omnibus debeant, libera, contra, fidelium assensioni permitti altera queant; supernaturalis enim virtus fidei causam formalem habet Dei revelantis auctoritatem, quae nullam distinctionem eiusmodi patitur. ...

Neque enim, quod eiusmodi veritates alias aliis aetatibus vel proxime superioribus sollemni Ecclesia decreto sanxit ac definivit, eaedem idcirco non aeque certae, non aeque credendae; *[14]* nonne Deus illas omnes revelavit? Etenim Ecclesiae magisterium – quod divino consilio in terris constitutum est, ut revelatae doctrinae cum incolumes ad perpetuitatem consisterent tum ad cognitionem hominum facile tutoque traducerentur – quamquam per Romanum Pontificem et episcopos cum eo communionem habentes cotidie exercetur, id tamen complectitur muneris, ut, si quando aut haereticorum erroribus atque oppugnationibus obsisti efficacius aut clarius subtiliusque explicata sacrae doctrinae capita in fidelium mentibus imprimi oporteat, ad aliquid tum sollemnibus ritibus decretisque definiendum opportune procedat.

Quo quidem extraordinario magisterii usu nullum sane inventum inducitur nec quidquam additur novi ad earum summam veritatum, quae in deposito revelationis, Ecclesiae divinitus tradito, saltem implicite continentur, verum aut ea declarantur, quae forte adhuc obscura compluribus videri possint aut ea tenenda de fide statuuntur, quae a nonnullis ante in controversiam vocabantur.

3684: Decr. S. Officii, 24 Iul. (2 Aug.) 1929

De masturbatione directe procurata

3684 *Qu.:* Utrum licita sit masturbatio directe procurata, ut obtineatur sperma, quo contagiosus morbus «blenorragia» detegatur et, quantum fieri potest, curetur.

Resp. (confirmata a Summo Pontifice, 26 Iul.): Negative.

3683: Enciclica *Mortalium animos*, 6 genn. 1928

Questo documento tratta della promozione della vera unità della religione. – *Ed.*: AAS 20(1928) 13s.

Funzione e ambito del magistero ecclesiastico

Per ciò che spetta alle verità da credere, non è lecito affatto introdurre quella distinzione che dicono tra punti *fondamentali* e *non fondamentali*; gli uni da credersi assolutamente, gli altri liberi e che si possono permettere all'assenso dei fedeli. La virtù soprannaturale della fede ha per causa formale l'autorità del rivelatore, Dio; e questa causa non ammette distinzioni di quella sorta. ... 3683

Per il fatto che queste verità sono state dalla chiesa sancite e definite solennemente in età diverse, e alcune in epoca recente, non possono perciò stesso dirsi meno certe e meno da credersi: non le ha tutte rivelate Dio? Il magistero della chiesa – stabilito per volere divino in terra, allo scopo di custodire perennemente intatte le verità rivelate, e di portarle con sicurezza e facilità alla conoscenza degli uomini – ogni giorno, è vero, è in atto per mezzo del romano pontefice e dei vescovi che hanno comunione con lui; ma ha pure un compito particolare: quello di procedere alla definizione di qualche punto di dottrina, con decreto e rito solenne, quando fosse necessario resistere con più forza agli errori e alle contestazioni degli eretici, o quando bisognasse imprimere con più precisione e chiarezza certi punti di dottrina nelle menti dei fedeli.

Con un tale intervento straordinario del magistero non si viene a inventar nulla, né ad aggiunger nulla di nuovo a quel complesso di verità che sono contenute almeno implicitamente nel deposito della rivelazione confidato alla chiesa; ma soltanto si dichiarano quelle parti che possono a parecchi sembrare oscure, o solo si stabilisce l'obbligo di credere ciò che da alcuni potrebbe esser controverso.

3684: Decreto del S. Uffizio, 24 luglio (2 agosto) 1929

Ed.: AAS 21(1929) 490.

Masturbazione diretta

Domanda: È lecita la masturbazione direttamente procurata con lo scopo di ottenere lo sperma per scoprire la malattia contagiosa «blenorragia», e, per quanto possibile, curarla? 3684

Risposta (confermata dal papa il 26 luglio): No.

3685-3698: Litt. encycl. *Divini illius magistri*, 31 Dec. 1929

De iure et munere educandi in genere

3685 Educandi munus non singulorum hominum, sed necessario societatis est. Tres vero numerantur societates necessariae, inter se distinctae, at, Deo volente, congruenter copulatae, quibus quidem homo ab ortu suo adscribitur: harum duae, domestica nempe ac civilis consortio, naturalis ordinis; ac tertia, Ecclesia nimirum, supernaturalis.

Primum obtinet locum domesticus convictus, qui, cum ab ipso Deo ad eiusmodi propositum constitutus ac comparatus sit, ut sobolis procreandae educandaeque curam habeat, idcirco natura sua, adeoque iuribus sibi propriis, civili societati *[53]* antecedit.

Nihilo setius familia ideo imperfecta est societas, quia non omnibus iis rebus est praedita, quibus nobilissimum propositum suum perfecte assequatur; civilis autem congregatio, cum omnia in sua facultate sint ad destinatum sibi finem, videlicet ad commune terrestris huius vitae bonum, necessaria, societas est numeris omnibus absoluta ac perfecta; hac igitur de causa domestico convictui eadem praestat, qui quidem in civili solummodo consortione institutum suum tuto riteque absolvere potest.

Tertia denique societas, in qua homines, per baptismatis lavacrum, divinae gratiae vitam ingrediuntur, Ecclesia est, supernaturalis quidem societas universum humanum genus complectens, atque in se perfecta, cum sibi omnia suppetant ad finem suum, sempiternam nempe hominum salutem, consequendum, ideoque in suo ordine suprema.

Consequens est, educationem, quae ad totum respicit hominem, qua hominem singillatim quaque societatis humanae participem, sive in naturae sive in divinae gratiae ordine constitutum, ad necessarias has societates tres, fini cuiusque proprio congruenter, pro praesenti ordine divinitus constituto aequabiliter pertinere.

De iure Ecclesiae ad educandum

3686 *[53]* Ac primo loco, praestantiore quodam modo ea ad Ecclesiam pertinet, duplici scilicet titulo ordinis supernaturalis, quem Deus ipsi tantummodo contulit, adeoque potiore omnino ac validiore quam quilibet alius naturalis ordinis titulus.

Prima iuris huiuscemodi ratio in suprema magisterii auctoritate ac munere nititur, quod divinus Ecclesiae Conditor eidem tradidit [*Mt 28,18-20*] ...

[54] Altera iuris ratio e supernaturali illo oritur matris munere, quo Ecclesia, purissima Christi sponsa, divinae gratiae vitam hominibus largitur, eamque sacramentis praeceptisque suis alit ac provehit. Merito igitur S. Augustinus ait: «Non habebit Deum patrem, qui Ecclesiam noluerit habere matrem».[1] ...

3685-3698: Enciclica *Divini illius magistri*, 31 dic. 1929

Ed.: AAS 22(1930) 52-73

Diritto e dovere dell'educazione in genere

L'educazione è opera necessariamente sociale, non solitaria. Ora ci sono tre società necessarie, distinte e pur armonicamente congiunte da Dio, in seno alle quali nasce l'uomo; due società di ordine naturale, quali sono la famiglia e la società civile; la terza, la chiesa, di ordine soprannaturale. 3685

Dapprima la famiglia, istituita immediatamente da Dio al fine suo proprio, che è la procreazione ed educazione della prole, la quale perciò ha priorità di natura, e quindi una priorità di diritti, rispetto alla società civile.

Nondimeno la famiglia è società imperfetta, perché non ha in sé tutti i mezzi per il proprio perfezionamento, laddove la società civile è società perfetta, avendo in sé tutti i mezzi necessari al fine; onde, per questo rispetto, cioè in ordine al bene comune, essa ha preminenza sulla famiglia, la quale raggiunge appunto nella società civile la sua conveniente perfezione temporale.

La terza società, nella quale l'uomo nasce, mediante il battesimo, alla vita divina della grazia, è la chiesa, società di ordine soprannaturale e universale, società perfetta, perché ha in sé tutti i mezzi ordinati al suo fine, che è la salvezza eterna degli uomini, e pertanto suprema nel suo ordine.

Per conseguenza l'educazione, la quale riguarda tutto l'uomo individualmente e socialmente, nell'ordine della natura e in quello della grazia, appartiene a tutte e tre queste società necessarie, in misura proporzionata, corrispondente, secondo il presente ordine di provvidenza stabilito da Dio, alla coordinazione dei loro rispettivi fini.

Diritto della chiesa a educare

E dapprima, essa appartiene in modo sopraeminente alla chiesa per due titoli di ordine soprannaturale da Dio stesso ad essa esclusivamente conferiti e perciò assolutamente superiori a qualsiasi altro titolo di ordine naturale. 3686

Il primo titolo di diritto sta nell'espressa missione e autorità suprema di magistero datale dal suo divin Fondatore [*Mt 28,18-20*] ...

Il secondo titolo di diritto è la maternità soprannaturale onde la chiesa, sposa immacolata di Cristo, genera, nutre ed educa le anime nella vita divina della grazia con i suoi sacramenti e il suo insegnamento. Perciò a buon diritto afferma sant'Agostino: «Non avrà Dio per padre, chi avrà rifiutato di avere la chiesa per madre».[1] ...

***3686** [1] Pseudo-Agostino [= Quodvultdeus di Cartagine], *De Symbolo sermo* [n. IV, PL, n. III, CpChL] *ad cathechumenos* 13 (PL 40, 668C / R. Braun: CpChL 60 [1976] 363_{45}).

3687 *[55]* Litteras igitur, scientias et artes, quatenus ad christianam educationem ad omnemque suam de animarum salute operam sunt necessariae vel utiles, Ecclesia promovet, suas etiam scholas, instituta sua condendo sustentandoque, ubi quaevis disciplina tradatur et ad quemlibet eruditionis gradum fiat aditus. Nec putanda est ab materno eius magisterio aliena ipsa, quam vocant, physica educatio, cum ea quoque id habeat, ut christianae educationi aut prodesse aut nocere possit. ...

3688 *[56]* Est praeterea Ecclesiae et ius, quod abdicare, et officium, quod deserere nequit, pro tota vigilandi educatione, qualiscumque filiis suis, scilicet fidelibus, in institutis vel publicis vel privatis impertitur, non modo quod attinet ad religiosam, quae ibidem tradatur, doctrinam, sed etiam quod ad quamlibet aliam disciplinam rerumve ordinationem, quatenus cum religione morumque praeceptis aliquid habeant necessitudinis. ...

3689 *[58]* ... Cum praecipuo eiusmodi Ecclesiae iure ... etiam iura omnino congruunt et familiae et civitatis, immo vel ipsa quae in singulis civibus insunt ad iustam quod attinet cum scientiae, tum rationis ac disciplinae in ea pervestiganda, tum denique cuiusvis culturae animorum profanae libertatem. Etenim, ut talis concordiae causam atque originem, nulla mora, declaremus, supernaturalis ordo, in quo iura Ecclesiae nituntur, tantum abest, ut naturalem ordinem, ad quem alia pertinent, quae memoravimus, iura, destruat atque extenuet, ut, contra, eundem extollat ac perficiat: quorum quidem ordinum alter auxilium et quasi complementum alteri praestat, suae cuiusque naturae ac dignitati consentaneum, cum ambo a Deo profluant, qui non constare sibi non potest. ...

De iure familiae ad educandum

3690 *[58]* Atque primum cum Ecclesiae munere familiae munus mirifice concordat, cum utraque a Deo simillime proficiscatur. Namque *[59]* cum familia, in naturali ordine, Deus proxime fecunditatem communicat, principium vitae ideoque principium educationis ad vitam, una simul cum auctoritate, quae est ordinis principium. ...

Habet igitur familia proxime a Creatore munus proptereaque ius prolis educandae; quod quidem ius cum abici nequeat, quia cum gravissimo officio coniunctum, tum cuivis societatis civilis et reipublicae iuri antecedit, eaque de causa nulli in terris potestati illud infringere licet. ...

[*Contra illud ius ii omnes pugnant*] quotquot affirmare audent, *[60]* prolem ante ad Civitatem quam ad familiam pertinere, et Civitati ius esse educandi absolutum. ... [*Refelluntur verbis Leonis XIII:*[1]] «Filii sunt aliquid patris et velut paternae amplificatio quaedam personae, proprieque loqui si volumus, non ipsi per se, sed per communitatem domesticam, in qua generati sunt, civilem ineunt ac participant societatem». Itaque «patria potestas est eiusmodi, ut nec exstingui neque absorberi a republica possit, quia idem et commune habet cum ipsa hominum vita principium».[2] ...

Dunque, a pieno diritto la chiesa promuove le lettere, le scienze e le arti, in quanto necessarie o giovevoli all'educazione cristiana, oltre che a tutta la sua opera per la salvezza delle anime, anche fondando e mantenendo scuole e istituzioni proprie in ogni disciplina e in ogni grado di cultura. Né è da stimarsi estranea al suo magistero materno la stessa educazione fisica, come la chiamano, appunto perché anch'essa ha ragione di mezzo che può giovare o nuocere all'educazione cristiana. ... 3687

Inoltre, è diritto inalienabile della chiesa, e insieme suo dovere indispensabile, vigilare tutta l'educazione dei suoi figli, i fedeli, in qualsiasi istituzione pubblica o privata, non soltanto rispetto all'insegnamento religioso ivi impartito, ma per ogni altra disciplina e per ogni ordinamento, in quanto abbiano relazione con la religione e la morale. ... 3688

... Molto più che con tale sopraeminenza della chiesa ... sono pure in perfetta armonia i diritti della famiglia e dello stato, e anche i diritti dei singoli individui rispetto alla giusta libertà della scienza, dei metodi scientifici e di ogni cultura profana in generale. Giacché, per indicare subito la ragione fondamentale di siffatta armonia, l'ordine soprannaturale, al quale appartengono i diritti della chiesa, non solo non distrugge né menoma l'ordine naturale, al quale appartengono gli altri diritti menzionati, ma anzi lo eleva e lo perfeziona, e ambedue gli ordini si prestano mutuo aiuto e quasi complemento rispettivamente proporzionato alla natura e dignità di ciascuno appunto perché entrambi procedono da Dio, il quale non si può contraddire. ... 3689

Il diritto della famiglia a educare

In primo luogo, con la missione educativa della chiesa concorda mirabilmente la missione educativa della famiglia, poiché entrambe procedono da Dio, in modo assai somigliante. Infatti alla famiglia, nell'ordine naturale, Dio comunica immediatamente la fecondità, principio di vita e quindi principio di educazione alla vita, insieme con l'autorità, principio di ordine. ... 3690

La famiglia ha dunque immediatamente dal Creatore la missione e quindi il diritto di educare la prole: diritto inalienabile, perché inseparabilmente congiunto con lo stretto obbligo; diritto anteriore a qualsiasi diritto della società civile e dello stato, e quindi inviolabile da parte di ogni potestà terrena. ...

[*Sono in aperta contraddizione con quel diritto*] quanti osassero sostenere che la prole, prima che alla famiglia, appartenga allo stato, e che lo stato abbia sulla educazione diritto assoluto. ... [*Vengono confutati con le parole di Leone XIII:*[1]] «I figli sono qualche cosa del padre, e della persona paterna come un'estensione, e se vogliamo parlare con esattezza, non essi per se medesimi, ma attraverso la comunità domestica nella quale sono stati generati entrano a far parte della civile società». Pertanto: «La patria potestà è di tale natura che non può essere né soppressa né assorbita dallo stato perché ha il medesimo comune principio con la vita stessa dell'umanità».[2] ...

*3690 [1] Leone XIII, Enciclica *Rerum novarum*, 15 maggio 1891 (ASS 23[1890/91] 646 / Leone XIII, *Acta*, Roma, 11, 106).
[2] Ib., poco prima.

Unde tamen non sequitur, ius educandi quo parentes fruuntur, absolutum esse atque imperiosum, utpote quod et fini supremo et legi naturali divinaeque coniunctissime subiiciatur ... .

De iure societatis civilis ad educandum

3691 *[62]* Ex hoc educandi munere, quod imprimis ad Ecclesiam familiamque pertinet, cum maximae utilitates, uti vidimus, in societatem universam dimanant, tum nullum damnum veris propriisque reipublicae iuribus quod ad civium educationem attinet, secundum ordinem a Deo statutum, obvenire potest. Haec iura ab ipso naturae auctore societati civili tribuuntur, non paternitatis titulo, uti Ecclesiae ac familiae, sed propter auctoritatem, quae in eadem inest ad commune bonum in terris promovendum, qui quidem est finis eius proprius.

3692 Ex his sequitur educationem non eodem modo ad societatem civilem, quo ad Ecclesiam familiamve, pertinere, sed alio plane, qui scilicet fini eius proprio respondeat. Hic autem finis, idest commune bonum temporalis ordinis, in pace ac securitate consistit, quibus familiae singulique cives in suis exercendis iuribus fruantur, simulque in maxima, quae in mortali hac vita esse potest, spiritualium fluxarumque rerum copia, omnium quidem opera atque consensione assequenda.

[63] Duplex igitur est civilis auctoritatis munus, quae est in republica: tuendi nempe atque provehendi, minime vero familiam singulosque cives quasi absorbendi vel se in eorum locum substituendi.

3693 Quamobrem, quod ad educationem spectat, ius est vel, ut rectius loquamur, officium est reipublicae tutandi suis legibus antecedens familiae ius – quod supra memoravimus – christiano nempe more prolem educandi, adeoque supernaturali Ecclesiae iuri in christianam eiusmodi educationem obsequendi.

Itemque civitatis est, hoc ius in prole ipsa tueri, si quando parentum opera – ob eorum vel inertiam vel imperitiam vel indignitatem – aut physice aut moraliter fortasse desit; siquidem ipsorum ius educandi, ut supra diximus, non absolutum est atque imperiosum, sed a naturali et divina lege dependens, ob eamque rem non modo auctoritati et iudicio Ecclesiae subiectum, sed etiam vigilantiae ac tutelae, pro communi bono, civitatis; neque enim familia perfecta est societas, quae necessaria omnia in se habeat ad se cumulate planeque perficiendam. ...

3694 Praecipue vero civitatis est, ut commune bonum postulat, educationem ipsam iuventutis atque eruditionem pluribus modis promovere. Primum ac per se, operae ab Ecclesia familiisque susceptae favendo atque opitulando, quae, quam sit efficax, historia usuque rerum comprobatur; deinde operam ipsam perficiendo, ubi ea deest vel haud sufficit; scholas quoque et instituta propria condendo; civitas enim magis quam ceteri opibus pollet, quas sibi pro communibus omnium necessitatibus traditas, aequum omnino est et consentaneum ut in eorum utilitatem, a quibus accepit, impendat. Praeterea praecipere civitas potest ac proinde curare, ut cives omnes cum civilia et na-

Dal che però non segue che il diritto educativo dei genitori sia assoluto e dispotico, poiché è inseparabilmente subordinato al fine ultimo e alla legge naturale e divina ... .

Il diritto della società civile a educare

Da tale primato della missione educativa della chiesa e della famiglia siccome grandissimi vantaggi, come abbiamo veduto, provengono a tutta la società, così nessun danno può venire ai veri e propri diritti dello stato rispetto all'educazione dei cittadini secondo l'ordine da Dio stabilito. Questi diritti sono partecipati alla società civile dall'Autore stesso della natura, non per titolo di paternità, come alla chiesa e alla famiglia, ma bensì per l'autorità che a essa compete per la promozione del bene comune temporale, che è appunto il fine suo proprio. 3691

Per conseguenza l'educazione non può appartenere alla società civile nel medesimo modo in cui appartiene alla chiesa e alla famiglia, ma in modo diverso, corrispondente al suo fine proprio. Ora questo fine, il bene comune di ordine temporale, consiste nella pace e sicurezza, onde le famiglie e i singoli cittadini godono nell'esercizio dei loro diritti, e insieme nel maggior benessere spirituale e materiale che sia possibile nella vita presente, mediante l'unione e il coordinamento dell'opera di tutti. 3692

Duplice è dunque la funzione dell'autorità civile, che risiede nello stato: proteggere e promuovere, non già assorbire, la famiglia e l'individuo, o sostituirsi a essi.

Pertanto, in ordine all'educazione, è diritto, o per dir meglio, dovere dello stato proteggere nelle sue leggi il diritto anteriore della famiglia – che abbiamo sopra descritto – sull'educazione cristiana della prole; e, per conseguenza, rispettare il diritto soprannaturale della chiesa su tale educazione cristiana. 3693

Similmente spetta allo stato proteggere il medesimo diritto della prole, quando venisse a mancare fisicamente o moralmente l'opera dei genitori – per difetto, incapacità o indegnità –, giacché il loro diritto educativo, come sopra dichiarammo, non è assoluto o dispotico, ma dipendente dalla legge naturale e divina, e perciò sottoposto all'autorità e giudizio della chiesa, e altresì alla vigilanza e tutela giuridica dello stato in ordine al bene comune; inoltre la famiglia non è una società perfetta che abbia in sé tutti i mezzi necessari al suo perfezionamento. ...

Principalmente appartiene allo stato, in ordine al bene comune, promuovere in molti modi la stessa educazione e istruzione della gioventù. Dapprima e per sé, favorendo e aiutando l'iniziativa e l'opera della chiesa e delle famiglie, la quale quanto sia efficace, viene dimostrato dalla storia e dall'esperienza. Di poi, completando questa opera, dove essa non arriva o non basta, anche per mezzo di scuole e istituzioni proprie, perché lo stato più di chiunque altro è provveduto dei mezzi, che sono messi a sua disposizione per la necessità di tutti, ed è giusto che li adoperi a vantaggio di quelli stessi dai quali essi vengono. Inoltre lo stato può esigere e quindi procurare che tutti i cittadini abbiano la necessaria conoscenza dei loro doveri civili e nazionali, e 3694

tionalia iura perdiscant, tum a *[64]* scientia, doctrina morum physicisque ludis instructi sint, quantum decet atque hisce nostris temporibus commune bonum reapse postulat.

Verumtamen plane liquet, eo civitatem officio teneri, ut, in publica privataque educatione atque eruditione omnibus his modis provehenda, non solum nativa Ecclesiae et familiae iura christiane educandi vereatur, sed etiam iustitiae, quae suum cuique tribuit, parere. Itaque nefas est, civitatem educationis institutionisque causam ita ad se redigere totam, ut familiae, contra christianae conscientiae officia vel contra quam legitime malint, physice aut moraliter ad civitatis ipsius scholas liberos suos mittere cogantur.

3695 Attamen id non prohibet, quominus, ob rectam rei publicae administrationem vel pacem domi forisque defendendi causa ... scholas civitas instituat quas dixeris praeparatorias ad quaedam sua officia, ad militiam praesertim, dummodo ab Ecclesiae et familiae iuribus laedendis in iis, quae ad eas pertinent, se abstineat.

Nec immerito equidem id Nos iterum hic admonemus; hac enim aetate nostra – qua nationalismus quidam, cum immoderatus et fallax tum paci veri nominis prosperitatique infensus, gliscere coepit – modi omnes excedi solent in physica educatione, quam vocant, adulescentulorum (atque interdum puellarum, contra ipsam humanarum rerum naturam) militari more ordinanda. ...

Quamquam non hoc loco rectum disciplinae habitum iustamque animi audaciam, sed quidquid immodicum est Nos reprehensum volumus, uti violentiae spiritum, qui quidem aliud omnino est atque animi fortitudo nobilissimusque militaris virtutis sensus pro patriae ac publici ordinis defensione ...

3696 Iamvero non solum iuventutis, sed etiam aetatum omnium et condicionum ad civilem societatem statumque educatio pertinet, *[65]* quae civica appellari potest, quaeque, pro parte, ut aiunt, positiva, in eo consistit, ut hominibus ad societatem eiusmodi pertinentibus res publice proponantur, quae, et mentes cognitionibus rerumque imaginibus imbuendo et sensus percellendo, voluntates ad honestum invitent et morali quadam necessitate perducant; pro negativa autem, ut ea praecaveat atque impediat, quae sibi adversantur.

De educatione sexuali

3697 *[71]* ... Bene multi et stulte et periculose eam tenent provehuntque educandi rationem, quae sexualis putide dicitur, cum iidem perperam sentiant, posse se, per artes mere naturales et quovis amoto religionis pietatisque praesidio, adolescentibus a voluptate et luxuria praecavere, scilicet hos omnes, nullo sexus discrimine, vel publice, lubricis initiando instruendoque doctrinis, immo, quod peius est, mature occasionibus obiciendo, ut eorum animus, eiusmodi rebus – quemadmodum ipsi aiunt – assuetus, quasi ad pubertatis pericula obdurescat.

In eo autem isti homines graviter errant, quod nativam humanae naturae fragilitatem non agnoscunt neque legem illam membris nostris insitam, quae, ut verbis utamur Pauli Apostoli, mentis legi repugnat [*cf. Rm 7,23*], idque praeterea temere infitiantur quod usu quotidiano didicimus, iuvenes nempe

un certo grado di cultura intellettuale, morale e fisica, che, attese le condizioni dei nostri tempi, sia veramente richiesto dal bene comune.

Tuttavia, è chiaro che in tutti questi modi di promuovere l'educazione e l'istruzione pubblica e privata lo stato deve rispettare i diritti nativi della chiesa e della famiglia sull'educazione cristiana, oltre che osservare la giustizia distributiva. Pertanto, è ingiusto e illecito ogni monopolio educativo o scolastico che costringa fisicamente e moralmente le famiglie a frequentare le scuole dello stato contro gli obblighi della coscienza cristiana o anche contro le loro legittime preferenze.

Ciò però non toglie che per la retta amministrazione della cosa pubblica e 3695
per la difesa interna ed esterna della pace, cose tanto necessarie al bene comune e che richiedono speciali attitudini e speciale preparazione, lo stato si riservi l'istituzione e la direzione di scuole preparatorie ad alcuni suoi dicasteri e segnatamente alla milizia, purché abbia cura di non ledere i diritti della chiesa e della famiglia in quello che loro spetta.

Non è inutile ripetere qui in particolare questa avvertenza, perché ai tempi nostri (in cui va diffondendosi un nazionalismo quanto esagerato e falso, altrettanto nemico di vera pace e prosperità) si sogliono eccedere i giusti limiti nell'ordinare militarmente l'educazione così detta fisica e dei giovani (e talora anche delle giovinette, contro la natura stessa delle cose umane). ...

Non vogliamo del resto qui biasimare quello che vi può essere di buono nello spirito di disciplina e di legittimo ardimento in siffatti metodi, ma soltanto ogni eccesso, quale, per esempio, lo spirito di violenza, che non è da scambiare con lo spirito di fortezza né con il nobile sentimento del valore militare in difesa della patria e dell'ordine pubblico ...

In generale poi, non solo per la gioventù ma per tutte le età e condizioni, 3696
appartiene alla società civile, allo stato, l'educazione che può chiamarsi civica, la quale consiste nell'arte di presentare pubblicamente agli individui associati tali oggetti di cognizione ragionevole, d'immaginazione, di sensazione, che invitino le volontà all'onesto e ve lo inducano per una morale necessità; sia nella parte positiva che presenta tali oggetti, sia nella negativa che impedisce i contrari.

Educazione sessuale

... Assai diffuso è l'errore di coloro che, con pericolosa pretensione e 3697
con brutta parola, promuovono una cosiddetta educazione sessuale, falsamente stimando di poter premunire i giovani contro i pericoli del senso con mezzi puramente naturali, quale una temeraria iniziazione e istruzione preventiva per tutti indistintamente, e anche pubblicamente, e peggio ancora, con l'esporli per tempo alle occasioni, per assuefarli, come essi dicono, e quasi indurirne l'animo contro quei pericoli.

Costoro errano gravemente, non volendo riconoscere la nativa fragilità della natura umana e la legge, di cui parla l'apostolo, repugnante alla legge della mente [*cf. Rm 7,23*] e misconoscendo anche l'esperienza stessa dei fatti, onde consta che, segnatamente nei giovani, le colpe contro i buoni costumi non

prae aliis in turpia saepius incidere non tam ob mancam mentis cognitionem, quam ob infirmitatem voluntatis illecebris obnoxiae atque divinis auxiliis destitutae.

Qua de re prorsus difficili, si quidem, omnibus perpensis, adolescentem aliquem tempestive ab iis moneri oporteat, quibus Deus educandi pueros officium commisit cum gratiis opportunis coniunctum, illae profecto cautiones et artes sunt adhibendae, christianis *[72]* institutoribus non ignotae. ...

3698 Aeque vero fallax atque christianae institutioni infensa illa adolescentes instruendi ratio habenda est, quam vulgo coëducationem appellant. ...

Alter ... et alter sexus a Dei sapientia ad hoc sunt constituti, ut in familia et societate mutuo se compleant et in unum quid apte coalescant, ob illud ipsum corporis animique discrimen, quo inter se differunt, quod idcirco in educatione atque institutione tenendum, imo fovendum est per aptam distinctionem ac separationem, *[73]* aetatibus ac condicionibus congruentem. Eiusmodi vero praecepta, ad christianae prudentiae praescriptum, tempestive atque opportune servanda sunt non modo in scholis omnibus, praesertim per trepidos adolescentiae annos, unde totius ferme futurae vitae ratio omnino pendet, sed etiam in gymnicis ludis atque exercitationibus ... .

3700-3724: Litt. encycl. *Casti connubi*, 31 Dec. 1930

De divina institutione matrimonii

3700 Primum quidem id maneat immotum et inviolabile fundamentum: Matrimonium non humanitus institutum neque instauratum esse, sed divinitus; non ab hominibus, sed ab ipso auctore naturae Deo atque eiusdem naturae restitutore Christo Domino legibus esse communitum, confirmatum, elevatum; quae proinde leges nullis hominum placitis, nulli ne ipsorum quidem coniugum contrario convento obnoxiae esse possint [*cf. Gn 1,27s; 2,22s; Mt 19,3-9; Eph 5,23-33; Concilium Tridentinum: *1797-1816*].

3701 At, quamquam matrimonium suapte natura divinitus est institutum, tamen humana quoque voluntas suas in eo partes habet easque nobilissimas; nam singulare quodque matrimonium, prout est coniugalis coniunctio inter hunc virum et hanc mulierem, non oritur nisi ex libero utriusque sponsi consensu: qui quidem liber voluntatis actus, quo utraque pars tradit et acceptat ius coniugii proprium, ad verum matrimonium constituendum tam necessarius est, ut nulla humana potestate suppleri valeat.

Haec tamen libertas eo tantum spectat, ut constet, utrum contrahentes re vera matrimonium inire et cum hac persona inire velint an non; libertati vero hominis matrimonii natura penitus subducitur, ita, ut, si quis semel matrimonium contraxerit, divinis eius legibus et essentialibus proprietatibus subiciatur. Nam Angelicus Doctor de fide et prole disserens, «haec, *[542]* inquit, in matrimonio ex ipsa pactione coniugali causantur, ita quod, si aliquid contra-

sono tanto effetto dell'ignoranza intellettuale quanto principalmente dell'inferma volontà, esposta alle occasioni e non sostenuta dai mezzi della grazia.

In questo delicatissimo argomento, se, considerate tutte le circostanze, qualche istruzione individuale si rende necessaria, a tempo opportuno, da parte di chi ha da Dio la missione educativa e la grazia di stato, sono da osservare tutte le cautele notissime all'educazione cristiana tradizionale. ...

Similmente erroneo e pernicioso per l'educazione cristiana è il cosiddetto metodo della coeducazione. ... 3698

I due ... sessi, secondo gli ammirevoli disegni del Creatore, sono destinati a completarsi reciprocamente nella famiglia e nella società, appunto per la loro diversità, la quale perciò deve essere mantenuta e favorita nella formazione educativa, con la necessaria distinzione e corrispondente separazione, proporzionata alle varie età e circostanze. I quali principi vanno applicati a tempo e a luogo, secondo le norme della prudenza cristiana, a tutte le scuole, segnatamente nel periodo più delicato e decisivo della formazione, qual è quello dell'adolescenza, e nelle esercitazioni ginniche e sportive ... .

3700-3724: Enciclica *Casti connubii*, 31 dic. 1930

Ed.: AAS 22 (1930) 541-573.

Istituzione divina del matrimonio

Resti anzitutto stabilito questo inconcusso e inviolabile fondamento: che il matrimonio non fu istituito né restaurato da uomini, ma da Dio; non dagli uomini, ma dallo stesso autore della natura, Dio, e da Gesù Cristo redentore della medesima natura fu presidiato di leggi e confermato e nobilitato: le quali leggi perciò non possono andar soggette ad alcun giudizio umano e ad alcuna contraria convenzione nemmeno degli stessi coniugi [*Gn 1,27s; 2,22s; Mt 19,3-9; Ef 5,23-33; Concilio di Trento: *1797-1816*]. 3700

Benché però il matrimonio di sua natura sia d'istituzione divina, anche l'umana volontà arreca in esso il suo contributo, e nobilissimo. Infatti ogni particolare matrimonio, in quanto si dice unione coniugale fra un uomo e una determinata donna, non può cominciare a esistere se non dal libero consenso di ambedue gli sposi; e questo atto libero della volontà, col quale ambedue le parti dànno e accettano il diritto proprio del connubio, è talmente necessario perché esista vero matrimonio che non può venire supplito da nessuna autorità umana. 3701

Tale libertà a ciò soltanto si estende: che i contraenti vogliano realmente contrarre matrimonio e contrarlo con questa determinata persona; ma la natura del matrimonio è assolutamente sottratta alla libertà umana, in modo che quando uno abbia contratto matrimonio, resta soggetto alle sue leggi e alle sue proprietà essenziali. Infatti il dottore angelico, trattando della fede e della prole, «questo – dice – è causato dallo stesso patto coniugale, così che, se nel

rium his exprimeretur in consensu, qui matrimonium facit, non esset verum matrimonium».[1] ...

3702 Exinde iam constat legitimam quidem auctoritatem iure pollere atque adeo cogi officio coërcendi, impediendi, puniendi turpia coniugia, quae rationi ac naturae adversantur; sed cum de re agatur ipsam hominis naturam consequente, non minus certo constat ...: «In deligendo genere vitae non est dubium, quin in potestate sit arbitrioque singulorum alterutrum malle: aut Iesu Christi sectari de virginitate consilium, aut maritali se vinculo obligare. Ius coniugii naturale et primigenum homini adimere, causamve nuptiarum praecipuam, Dei auctoritate initio constitutam, quoquo modo circumscribere lex hominum nulla potest: "Crescite et multiplicamini" [*Gn 1,28*]».[1]

De bonis matrimonio christiano propriis

3703 *[543]* ... Quae vero quantaque sint haec veri matrimonii bona divinitus data dum exponere aggredimur, ... Nobis praeclarissimi Ecclesiae Doctoris [*Augustini*] verba occurrunt ...: «Haec omnia ... bona sunt, propter quae nuptiae bonae sunt: proles, fides, sacramentum».[1]

Quae tria capita qua ratione luculentissimam totius de christiano connubio doctrinae summam continere iure dicantur, ipse sanctus Doctor diserte declarat, cum ait: «*In fide* attenditur, ne praeter vinculum coniugale cum altero vel altera concumbatur; *in prole*, ut amanter suscipiatur, benigne nutriatur, religiose educetur; *in sacramento* autem, ut coniugium non separetur, et dimissus aut dimissa, nec causa prolis, alteri coniungatur. Haec est tamquam regula nuptiarum, qua vel naturae decoratur fecunditas vel incontinentiae regitur pravitas».[2]

3704 [*1. Bonum prolis.*] Itaque primum inter matrimonii bona locum tenet proles. Et sane ipse humani generis Creator, qui pro sua benignitate hominibus in vita propaganda administris uti voluit, id docuit, cum in paradiso, matrimonium instituens, protoparentibus et per eos omnibus futuris coniugibus dixit: «Crescite et multiplicamini et replete terram» [*Gn 1,28*]. ...

3705 *[544]* Christiani vero parentes intelligant praeterea, se non iam solum ad genus humanum in terra propagandum et conservandum, immo vero, non ad quoslibet veri Dei cultores educandos destinari, sed ad pariendam Ecclesiae Christi subolem, ad «cives Sanctorum et domesticos Dei» [*Eph 2,19*] procreandos, ut populus Dei et Salvatoris nostri cultui addictus in dies augeatur. Etsi enim christiani coniuges, quamvis ipsi sanctificati, sanctificationem in prolem transfundere non valent, immo naturalis generatio vitae facta est mortis via, qua originale peccatum transeat in prolem; aliquid tamen quodammo-

***3701** 1 Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae*, III, suppl., q. 49, a. 3 (Editio Leonina 12, 946)
***3702** 1 Leone XIII, Enciclica *Rerum novarum*, 15 maggio 1891 (ASS 23[1890/91] 645 / Leone XIII, *Acta*, Roma, 11, 104)

consenso che fa il matrimonio si esprimesse qualche cosa di contrario a ciò, non esisterebbe vero matrimonio».[1] ...

Di qui appare manifesto che la legittima autorità ha diritto e dovere di frenare, impedire e punire i turpi connubi, contrari a ragione e a natura; ma trattandosi qui di cosa che consegue alla stessa natura umana, non è meno certo che ...: «Nella scelta del genere di vita è indubbiamente in potere e arbitrio dei singoli il preferire l'una delle due: o seguire il consiglio di Gesù Cristo intorno alla verginità, oppure obbligarsi col vincolo matrimoniale. Nessuna legge umana può togliere all'uomo il diritto naturale primitivo del coniugio o in qualsivoglia modo circoscrivere la cagione principale delle nozze stabilite da principio per autorità di Dio: "Crescete e moltiplicatevi" [*Gn 1,28*]».[1] 3702

Beni del matrimonio cristiano

Mentre Ci accingiamo a esporre quali e quanto grandi siano questi beni divinamente concessi al vero matrimonio, Ci vengono alla mente ... le parole di quel preclarissimo dottore della chiesa [*Agostino*] ...: «Tutti questi ... sono i beni per i quali le nozze sono buone: la prole, la fede, il sacramento».[1] 3703

Che poi a buon diritto si possa dire che questi tre punti contengano uno splendido compendio di tutta la dottrina sul matrimonio cristiano, ci viene eloquentemente dichiarato dallo stesso santo quando dice: «*Nella fede* si provvede che fuor del vincolo coniugale non ci sia unione con un altro o con un'altra; *nella prole* che questa si accolga amorevolmente, si nutra benignamente, si educhi religiosamente; *nel sacramento* poi, che non si sciolga il coniugio, e che il rimandato o la rimandata nemmeno per ragione di prole si congiunga con altri. Questa è come la regola delle nozze dalla quale ed è nobilitata la fecondità della natura ed è regolata la pravità dell'incontinenza».[2]

[*1. Bene della prole.*] Pertanto fra i beni del matrimonio la prole occupa il primo posto. E veramente lo stesso Creatore del genere umano, che nella sua volontà volle servirsi come di ministri degli uomini per la propagazione della vita, questo insegnò quando nel paradiso terrestre, istituendo il matrimonio, disse ai progenitori e in essi a tutti i coniugi futuri: «Crescete e moltiplicatevi e riempite la terra» [*Gn 1,28*]. ... 3704

I genitori cristiani intendano inoltre che sono destinati non solo a propagare e conservare in terra il genere umano; anzi non solo a educare comunque dei cultori del vero Dio, ma a somministrare prole alla chiesa di Cristo, a procreare «concittadini dei santi e familiari di Dio» [*Ef 2,19*], perché il popolo dedicato al culto del nostro Dio e Salvatore cresca ogni giorno più. E quantunque i coniugi cristiani, per quanto siano essi santificati, non possano trasfondere nella prole la santificazione, ché anzi la naturale generazione della vita è divenuta via di morte per la quale passa alla prole il peccato originale; tuttavia essi partecipano in qualche modo alcunché di quel primitivo coniugio del pa- 3705

***3703** 1 Agostino, *De bono coniugali*, 24, n. 32 (CSEL 41, 227_{21s} / PL 40, 394D); similmente *De Genesi ad litteram*, IX 7, n. 12 (CSEL 28, 275_{26s} / PL 34, 397D).
2 Agostino, *De Genesi ad litteram*, IX 7, n. 12 (CSEL 28, 275_{27}-276_{6} / PL 34, 397D)

do participant de primaevo illo paradisi coniugio, cum eorum sit, propriam subolem Ecclesiae offerre, ut ab illa matre filiorum Dei fecundissima per *[545]* lavacrum baptismatis ad supernaturalem iustitiam regeneretur, et vivum Christi membrum, immortalis vitae particeps, atque aeternae gloriae, quam omnes toto pectore concupiscimus heres tandem fiat. ...

Procreationis autem beneficio bonum prolis haud sane absolvitur, sed alterum accedat oportet, quod debita prolis educatione continetur. ...

3706 *[546]* [2. *Bonum fidei.*] Alterum matrimonii bonum, quod diximus ab Augustino commemoratum, est bonum fidei, quae est mutua coniugum in contractu coniugali implendo fidelitas, ut, quod ex hoc contractu divina lege sancito alteri coniugi unice debetur, id neque ei denegetur neque cuivis permittatur; neque ipsi coniugi concedatur quod, utpote divinis iuribus ac legibus contrarium et a fide coniugali maxime alienum, concedi numquam potest.

Quapropter haec fides in primis postulat absolutam coniugii unitatem, quam in protoparentum matrimonio Creator ipse praestituit, cum illud noluerit esse nisi inter unum virum et mulierem unam. Et quamquam deinde hanc primaevam legem supremus legislator Deus ad tempus aliquantum relaxavit, nullum tamen dubium est, quin illam *[547]* pristinam perfectamque unitatem ex integro restituerit omnemque dispensationem abrogaverit evangelica Lex, ut Christi verba et constans Ecclesiae sive docendi sive agendi modus palam ostendunt. ...

3707 Haec autem, quae a Sancto Augustino aptissime appellatur[1] «castitatis fides», et facilior et multo etiam iucundior ac nobilior efflorescet ex altero capite praestantissimo: ex coniugali scilicet amore, qui omnia coniugalis vitae officia pervadit et quemdam tenet in christiano coniugio principatum *[548]* nobilitatis. ...

Caritatem igitur dicimus, non carnali tantum citiusque evanescente inclinatione innixam, neque in blandis solum verbis, sed etiam in intimo animi affectu positam atque, – siquidem «probatio dilectionis exhibitio est operis»,[2] – opere externo comprobatam. Hoc autem opus in domestica societate non modo mutuum auxilium complectitur, verum etiam ad hoc extendatur oportet, immo hoc in primis intendat, ut coniuges inter se iuventur ad interiorem hominem plenius in dies conformandum perficiendumque; ita ut per mutuam vitae consortionem in virtutibus magis magisque in dies proficiant, et praecipue in vera erga Deum proximosque caritate crescant. in qua denique «universa Lex pendet et Prophetae» [*Mt 22,40*]. ...

Haec mutua coniugum interior conformatio, hoc assiduum sese invicem perficiendi studium, verissima quadam ratione, ut docet Catechismus Romanus,[3] etiam primaria matrimonii causa et ratio dici potest, si tamen matrimo*[549]*nium non pressius ut institutum ad prolem rite procreandam educandamque, sed latius ut totius vitae communio, consuetudo, societas accipiatur. ...

***3707** [1] Agostino, *De bono coniugali*, 24, n. 32 (CSEL 41, 227_{15} / PL 40, 394D).
[2] Cf. Gregorio I Magno, *In Evangelia homiliae*, l. II, hom. 30 (su Gv 14,23-31), n. 1 (PL 76, 1220).

radiso terrestre, essendo loro ufficio offrire la propria prole alla chiesa, perché da questa fecondissima madre di figli di Dio venga rigenerata per mezzo del lavacro del battesimo alla giustizia soprannaturale, e perché venga fatta membro vivo di Cristo, partecipe della vita immortale e infine erede della gloria eterna, alla quale tutti aneliamo dall'intimo del cuore. ...

Il bene però della prole non si esaurisce nel beneficio della procreazione, ma occorre che se ne aggiunga un secondo, che consiste nella debita educazione di essa. ...

[2. *Bene della fede.*] Il secondo bene del matrimonio menzionato da **3706**
sant'Agostino, come abbiamo detto, è il bene della fede, che è la vicendevole fedeltà dei coniugi nell'adempimento del contratto matrimoniale; sicché quanto compete per questo contratto sancito secondo la legge divina al solo coniuge, né a lui sia negato, né permesso a una terza persona; e neppure al coniuge stesso sia concesso ciò che non si può conceder siccome contrario alle leggi divine e al tutto alieno dalla fede coniugale.

Questa fede pertanto richiede in primo luogo l'assoluta unità del matrimonio, che il Creatore stesso adombrò nel matrimonio dei primi genitori, volendo che esso non fosse se non tra un uomo solo e una sola donna; e sebbene di poi il supremo Legislatore, Dio, abbia allargato alquanto questa legge primitiva per qualche tempo, non vi è tuttavia dubbio alcuno che la legge evangelica abbia ristabilito pienamente l'antica e perfetta unità abrogando ogni dispensa, come dimostrano chiaramente le parole di Cristo e la dottrina e prassi costante della chiesa. ...

Questa «fede della castità», come è da sant'Agostino molto bene chiama- **3707**
ta,[1] risulterà facile, anzi molto più piacevole non meno che nobile, da un altro pregio importantissimo: dall'amore coniugale cioè che pervade i doveri tutti della vita coniugale e nel matrimonio cristiano tiene come il primato della nobiltà. ...

Parliamo dunque di un amore non già fondato sulla sola inclinazione del senso che in breve svanisce, né solo sulle parole carezzevoli, ma sull'intimo affetto dell'anima e ancora – giacché «la prova dell'amore è data dai fatti»[2] – dimostrato con l'azione esterna. Questa azione poi nella società domestica non comprende il solo vicendevole aiuto, ma deve estendersi altresì, anzi mirare soprattutto a questo, che i coniugi si aiutino tra di loro per una sempre migliore formazione e perfezione interiore; sicché nella loro vicendevole unione di vita crescano sempre più nella virtù, massimamente nella sincera carità verso Dio e verso il prossimo, da cui alfine «dipende tutta quanta la legge e i profeti» [*Mt 22,40*]. ...

Una tale vicendevole formazione interna dei coniugi, con l'assiduo studio di perfezionarsi a vicenda in un certo senso verissimo, come insegna il Catechismo romano,[3] si può dire anche primaria causa e motivo del matrimonio; purché s'intenda per matrimonio, non già nel senso più stretto l'istituzione ordinata alla retta procreazione ed educazione della prole, ma in senso più largo la comunanza, l'uso e la società di tutta quanta la vita. ...

***3707** [3] Cf *Catechismus Romanus* (1564), p II, c. 8, q. 13.

3708 Firmata denique huius caritatis vinculo domestica societate, floreat in ea necesse est ille, qui ab Augustino vocatur *ordo amoris*. Qui quidem ordo et viri primatum in uxorem et liberos, et uxoris promptam nec invitam subiectionem obtemperationemque complectitur, quam commendat Apostolus his verbis: «Mulieres viris suis subditae sint sicut Domino; quoniam vir caput est mulieris, sicut Christus caput est Ecclesiae» [*Eph 5,22s*].

3709 Haec autem obtemperatio non libertatem negat neque aufert, quae ad mulierem tam pro humanae personae praestantia, quam pro nobilissimis uxoris, matris, sociae muneribus pleno iure pertinet; neque obsecundare eam iubet quibuslibet viri optatis, ipsi forte rationi vel uxoris dignitati minus congruentibus; nec denique uxorem aequiparandam docet personis, quae in iure minores dicuntur, quibus ob maturioris iudicii defectum vel rerum humanarum imperitiam liberum suorum iurium exercitium concedi non solet; sed vetat exaggeratam illam licentiam, quae familiae bonum non curat, vetat in hoc familiae corpore cor separari a capite, cum maximo totius corporis detrimento et proximo ruinae periculo. Si enim vir est caput, mulier est cor, et sicut ille principatum tenet regiminis, haec amoris principatum sibi ut proprium vindicare potest et debet.

Haec dein uxoris viro suo obtemperatio, ad gradum et modum quod attinet, varia esse potest pro variis personarum, locorum, temporum condicionibus; immo si vir officio *[550]* suo defuerit, uxoris est vices eius in dirigenda familia supplere. At ipsam familiae structuram eiusque legem praecipuam, a Deo constitutam et firmatam, evertere aut tangere numquam et nusquam licet. [*Citantur hic Leonis XIII verba:* «Vir est familiae princeps ... caritas esto perpetua moderatrix officii»: **3143.*] ...

3710 [*3. Bonum sacramenti.*] Attamen tantorum beneficiorum summa completur et quasi cumulatur illo christiani coniugii bono, quod Augustini verbo nuncupavimus sacramentum, quo denotatur et vinculi indissolubilitas et contractus in efficax gratiae signum per Christum facta elatio atque consecratio.

Et primo quidem, indissolubilem foederis nuptialis firmitatem ipse Christus urget dicendo: «Quod Deus coniunxit, homo non separet» [*Mt 19,6*]; et: «Omnis, qui dimittit uxorem suam, et alteram ducit, moechatur: et qui dimissam a viro ducit, moechatur» [*Lc 16,18*].

[551] In hac autem indissolubilitate Sanctus Augustinus hoc quod vocat bonum sacramenti ponit apertis his verbis: «In sacramento autem [attenditur], ut coniugium non separetur, et dimissus aut dimissa, nec causa prolis, alteri coniungatur».[1]

3711 Atque haec inviolabilis firmitas, quamquam non eadem perfectissimaque mensura ad singula, ad omnia tamen vera coniugia pertinet: nam illud Domini: «Quod Deus coniunxit, homo non separet», cum de protoparentum connubio, cuiusvis futuri coniugii prototypo, dictum sit, ad omnia prorsus vera matrimonia spectare necesse est. ...

***3710** [1] Agostino, *De Genesi ad litteram*, IX, 7, n. 12 (CSEL 28, $276_{2\text{-}4}$ / PL 34, 397D)

Infine, resa salda la società domestica dal vincolo di questa carità, fiorirà in essa necessariamente quello che è chiamato da sant'Agostino l'*ordine dell'amore*. Il quale ordine richiede da una parte la superiorità del marito sulla moglie e i figli, e dall'altra la pronta soggezione e obbedienza della moglie, non per forza, ma quale è raccomandata dall'apostolo in quelle parole: «Le donne siano soggette ai loro mariti come al Signore, perché l'uomo è capo della donna come Cristo è capo della chiesa» [*Ef 5,22s*]. 3708

Una tale soggezione, poi, non nega né toglie la libertà che compete di pieno diritto alla donna, sia per la nobiltà della persona umana, sia per il compito nobilissimo di sposa, di madre e di compagna; né l'obbliga ad accondiscendere a tutti i capricci dell'uomo anche se poco conformi alla ragione stessa o alla dignità della sposa; né vuole infine che la moglie sia equiparata alle persone che si chiamano nel diritto minorenni, alle quali per mancanza della maturità di giudizio o per inesperienza delle cose umane non si suole concedere il libero esercizio dei loro diritti; ma vieta quella licenza esagerata che non cura il bene della famiglia, vieta che nel corpo di questa famiglia sia separato il cuore dal capo, con danno sommo del corpo intero e con il pericolo prossimo di rovina. Se l'uomo infatti è il capo, la donna è il cuore; e come egli tiene il primato del governo, così lei può e deve attribuirsi come suo proprio il primato dell'amore. 3709

Quanto poi al grado e al modo di questa soggezione della moglie al marito, essa può essere varia secondo la varietà delle persone, dei luoghi e dei tempi; anzi, se l'uomo viene meno al suo dovere, appartiene alla moglie supplirvi nella direzione della famiglia. Ma in nessun tempo e luogo è lecito sovvertire o ledere la struttura essenziale della famiglia stessa e la sua legge da Dio fermamente stabilita. [*A questo punto sono citate le parole di Leone XIII*: «Il marito è il principe della famiglia ... sia la carità la perenne moderatrice del dovere»: **3143.*] ...

[*3. Bene del sacramento.*] Senonché a tutto il cumulo di benefici così grandi, il compimento e la corona ultima viene da quell'altro bene proprio del matrimonio cristiano, che abbiamo chiamato con la parola di Agostino sacramento, e designa l'indissolubilità del vincolo e insieme l'elevazione e consacrazione fatta da Cristo del contratto in segno efficace della grazia. 3710

E anzitutto, quanto all'indissolubile fermezza del patto coniugale, Cristo medesimo vi insiste dicendo: «Ciò che Dio ha congiunto, l'uomo non separi» [*Mt 19,6*]; e: «Chiunque ripudia la propria moglie e ne prende un'altra commette adulterio: e chiunque prende quella che è stata ripudiata dal marito commette adulterio» [*Lc 16,18*].

In questa indissolubilità ripone appunto sant'Agostino il bene che egli chiama del sacramento, con queste chiare parole: «Nel sacramento poi [si fa in modo] che il matrimonio non sia sciolto e il ripudiato o la ripudiata non si unisca ad altri, neppure a motivo della prole».[1]

Ora questa inviolabile fermezza, quantunque non competa a ciascun matrimonio con la stessa misura di perfezione, compete nondimeno a tutti i veri matrimoni; perché il detto del Signore: «Ciò che Dio ha congiunto l'uomo non separi», essendosi pronunciato a proposito del matrimonio dei primi progenitori, prototipo di qualsiasi altro matrimonio futuro, deve di necessità comprendere tutti assolutamente i veri matrimoni. ... 3711

3712 *[552]* ... Quod si exceptioni, etsi rarissimae, haec firmitas obnoxia videatur, ut in quibusdam coniugiis naturalibus solum inter infideles initis vel, si inter Christifideles, ratis illis quidem, sed nondum consummatis, ea exceptio non ex hominum voluntate pendet, neque potestatis cuiuslibet mere humanae, sed ex iure divino, cuius una custos atque interpres est Ecclesia Christi.

Nulla tamen, neque ullam ob causam, facultas huiusmodi cadere umquam poterit in matrimonium christianum ratum atque consummatum. In eo enim, quemadmodum maritale foedus plene perficitur, ita maxima quoque ex Dei voluntate firmitas atque indissolubilitas, nulla hominum auctoritate relaxanda, elucet.

Huius autem divinae voluntatis intimam rationem si reverenter investigare velimus, ... facile eam inveniemus in mystica christiani connubii significatione, quae in consummato inter fideles matrimonio plene perfecteque habetur. Teste enim Apostolo christianorum connubium perfectissimam illam refert coniunctionem, quae Christum inter et Ecclesiam intercedit: «Sacramentum hoc magnum est, ego autem dico, in Christo et in Ecclesia» [*Eph 5,32*]: quae quidem coniunctio, quamdiu Christus vivet et Ecclesia per ipsum, nulla profecto separatione umquam dissolvi poterit. ...

3713 *[554]* ... Verum hoc sacramenti bono, praeter indissolubilem firmitatem, multo etiam celsiora emolumenta continentur, per ipsam *sacramenti* vocem aptissime designata: christianis enim hoc non inane et vacuum est nomen, cum Christus Dominus «sacramentorum institutor atque perfector» [*Concilium Tridentinum, sessio XXIV: *1799*], suorum fidelium matrimonium ad verum et proprium Novae Legis Sacramentum provehendo, illud re vera effecerit peculiaris illius interioris gratiae signum et fontem, qua eius «naturalem illum amorem perficeret, et indissolubilem unitatem confirmaret, coniugesque sanctificaret» [*ibid.*].

Et quoniam Christus ipsum coniugalem inter fideles validum consensum signum gratiae constituit, ratio sacramenti cum christiano coniugio tam intime coniungitur, ut nullum inter baptizatos verum matrimonium esse possit, «quin sit eo ipso sacramentum». ...

3714 Hoc enim sacramentum, in iis, qui obicem, ut aiunt, non opponunt, non solum permanens vitae supernaturalis principium, gratiam scilicet sanctificantem, auget, sed etiam peculiaria addit dona, bonos animi motus, gratiae germina, *[555]* naturae vires augendo ac perficiendo, ut coniuges ... perficere valeant, quidquid ad statum coniugalem eiusque fines et officia pertinet; ius denique iis concedit ad actuale gratiae auxilium toties impetrandum, quotiescumque ad munera huius status adimplenda eo indigent.

De abusu matrimonii

3715 *[557]* ... Praecipua [*malorum*] radix in eo est quod matrimonium non ab *[558]* auctore naturae institutum neque a Christo Domino in veri sacramenti dignitatem evectum, sed ab hominibus inventum vocitent. ...

Se questa fermezza sembra patire qualche eccezione, sebbene rarissima, 3712
come in certi matrimoni naturali che siano contratti tra infedeli solamente, o, se tra fedeli, che siano bensì ratificati ma non ancora consumati, una siffatta eccezione non dipende da volontà di uomini né di qualsiasi potere meramente umano, ma dal diritto divino, di cui unica custode e interprete è la chiesa di Cristo.

Ma una tale facoltà non potrà mai cadere per nessun motivo nel matrimonio cristiano rato e consumato. In questo infatti, come il vincolo coniugale ottiene la piena perfezione, così risplende per volontà di Dio la massima fermezza e indissolubilità, tale da non potersi sciogliere per nessuna autorità umana.

Se vogliamo investigare con riverenza l'intima ragione di questa volontà divina, facilmente la troveremo ... in quella mistica significazione del matrimonio cristiano, che si verifica con piena perfezione nel matrimonio consumato tra fedeli. Il matrimonio dei cristiani, infatti, secondo la testimonianza dell'apostolo, rappresenta quell'unione perfettissima che sussiste fra Cristo e la chiesa: «Questo sacramento è grande; io però parlo riguardo a Cristo e alla chiesa» [*Ef 5,32*]; la quale unione, finché vivrà Cristo e la chiesa per lui, non potrà mai sciogliersi da separazione alcuna. ...

... Ma in questo beneficio del sacramento, oltre i vantaggi dell'inviolabi- 3713
lità sono contenuti, e più eccellenti ancora, altri vantaggi designati molto bene dal vocabolo stesso *sacramento*; infatti per i cristiani questo non è nome vano e vuoto di senso, sapendo essi che Cristo, «istitutore e perfezionatore dei sacramenti» [*Concilio di Trento, sessione 24ª: *1799*], con l'elevare alla dignità di vero e proprio sacramento della Nuova Legge il matrimonio dei suoi fedeli, lo rese segno e fonte di quella speciale grazia interna, con la quale «portava l'amore naturale a maggior perfezione, ne confermava l'indissolubile unità, e santificava i coniugi stessi» [*ibid.*].

E poiché Cristo stabilì che lo stesso valido consenso matrimoniale tra fedeli fosse il segno della grazia, la ragione di sacramento va col coniugio cristiano così strettamente connessa, che tra battezzati non può darsi matrimonio «che non sia con ciò stesso anche sacramento». ...

Questo sacramento, in coloro che non vi oppongono positivo ostacolo, 3714
non solo accresce il principio di vita soprannaturale, cioè la grazia santificante, ma vi aggiunge ancora altri doni speciali, disposizioni e germi di grazia, come novello vigore e perfezione alle forze della natura, affinché i coniugi possano ... adempiere quanto appartiene allo stato coniugale e ai suoi fini e doveri; e a tale effetto da ultimo conferisce il diritto all'aiuto abituale della grazia ogni qualvolta ne abbisognino per adempiere agli obblighi di questo stato.

Abuso del matrimonio

... La principale radice [*dei mali*] sta nel blaterare che fanno, il matrimo- 3715
nio non avere origine da divina istituzione, né essere stato dal Signor nostro Gesù Cristo elevato alla dignità di sacramento, ma essere una umana invenzione. ...

[*Hinc consectaria:*] Leges, instituta ac mores, quibus connubium regatur, cum sola hominum voluntate sint parta, ei soli subesse, ideoque pro humano lubitu et humanarum rerum vicissitudinibus condi, immutari, abrogari et posse et debere, generativam autem vim, quippe quae in ipsa natura nitatur, et sacratiorem esse et latius patere quam matrimonium. ...

Hisce principiis innixi quidam eo devenerunt, ut nova effingerent coniunctionum genera ad praesentes hominum ac temporum rationes, ut opinantur, accommodata, quae totidem novas matrimonii species esse volunt: aliud *ad tempus,* aliud *ad experimentum,* aliud *amicale* quod plenam *[559]* matrimonii licentiam omniaque iura sibi vindicat, dempto tamen indissolubili vinculo et prole exclusa, nisi partes suam vitae communionem et consuetudinem in pleni iuris matrimonium deinde converterint. ...

3716 De prole sit sermo, quam multi molestum connubii onus vocare audent, quamque a coniugibus, non per honestam continentiam (etiam in matrimonio, utroque consentiente coniuge, permissam), sed vitiando naturae actum, studiose arcendam praecipiunt. Quam quidem facinorosam licentiam alii sibi vindicant, quod prolis pertaesi solam sine onere voluptatem explere cupiunt, alii quod dicunt, se neque continentiam servare, neque ob suas vel matris vel rei familiaris difficultates prolem admittere posse.

At nulla profecto ratio, ne gravissima quidem, efficere potest, ut, quod intrinsece est contra naturam, id cum natura congruens et honestum fiat. Cum autem actus coniugii suapte natura proli generandae sit destinatus, qui, in eo exercendo, naturali hac eum vi atque virtute de industria destituunt, contra naturam agunt et turpe quid atque intrinsece inhonestum operantur.

Quare mirum non est, ipsas quoque Sacras Litteras testari, divinam Maiestatem summo prosequi odio hoc nefandum facinus illudque interdum morte puniisse, ut memorat Sanctus Augustinus:[1] «Illicite namque et turpiter etiam cum legitima uxore concumbitur, ubi prolis conce*[560]*ptio devitatur. Quod faciebat Onan, filius Iudae, et occidit illum propter hoc Deus [*cf. Gn 38,8-10*]».

3717 Cum igitur quidam, a christiana doctrina iam inde ab initio tradita neque umquam intermissa manifesto recedentes, aliam nuper de hoc agendi modo doctrinam solemniter praedicandam censuerint, Ecclesia catholica, cui ipse Deus morum integritatem honestatemque docendam et defendendam commisit, in media hac morum ruina posita, ut nuptialis foederis castimoniam a turpi hac labe immunem servet, in signum legationis suae divinae, altam per os Nostrum extollit vocem atque denuo promulgat: quemlibet matrimonii usum, in quo exercendo, actus, de industria hominum, naturali sua vitae procreandae vi destituatur, Dei et naturae legem infringere, et eos, qui tale quid commiserint, gravis noxae labe commaculari.

*3716 [1] Agostino, *De adulterinis coniugiis ad Pollentium*, II, 12 (CSEL 41, 396$_{15-18}$ / PL 40 [1887] 479B).

[*Di qui le conseguenze*:] Essendo le leggi, le istituzioni, le consuetudini dalle quali è regolato il matrimonio, nate solo dalla volontà degli uomini, a questa soltanto soggiacciono; quindi si potranno e dovranno stabilire, modificare, abrogare a piacere degli uomini e secondo le esigenze delle condizioni umane; e quanto alla virtù generativa, come quella che si fonda nella stessa natura, insegnano che è più sacra e più ampia dello stesso matrimonio. ...

Alcuni, muovendo da tali principi, giunsero al punto di inventare altre forme di unione, adatte, come essi credono, alle presenti condizioni degli uomini e dei tempi, e propongono quasi nuove forme di matrimonio: l'uno *temporaneo*, l'altro *a esperimento*, un terzo che dicono *amichevole*, e che si attribuisce la piena libertà e tutti i diritti del matrimonio, toltone il vincolo indissolubile; ed escludono la prole se non nel caso in cui le parti vengano poi a trasformare quella comunione di vita e di consuetudini in matrimonio di pieno diritto. ...

Veniamo a parlare della prole, che molti osano chiamare molesto peso 3716
del connubio e affermano doversi studiosamente evitare dai coniugi, non già con l'onesta continenza, permessa anche nel matrimonio, quando l'uno e l'altro coniuge vi consentano, ma viziando l'atto naturale. E questa delittuosa licenza alcuni si arrogano perché, aborrendo dalle cure della prole, bramano soltanto soddisfare le loro voglie senza alcun onere; altri allegano a propria scusa la incapacità di osservare la continenza e l'impossibilità di ammettere la prole a causa delle difficoltà proprie, o di quelle della madre, o di quelle economiche della famiglia.

Senonché non vi può essere ragione alcuna sia pur gravissima che valga a rendere conforme a natura e onesto ciò che è intrinsecamente contro natura. E poiché l'atto del coniugio è, di sua propria natura, diretto alla generazione della prole, coloro che nell'usarne lo rendono studiosamente incapace di questa conseguenza, operano contro natura, compiendo un'azione turpe e intrinsecamente disonesta.

Non è da meravigliarsi che la Maestà divina, come attestano le stesse sacre Scritture, abbia in sommo odio tale delitto nefando, e l'abbia talvolta castigato con la pena di morte, come ricorda sant'Agostino:[1] «Perché illecitamente e disonestamente si sta anche con la legittima sposa, quando si impedisce il frutto della prole. Così faceva Onan, figlio di Giuda, e per tal motivo Dio gli tolse la vita» [*cf. Gn 38,8-10*].

Pertanto, essendovi certuni che, abbandonando manifestamente la cri- 3717
stiana dottrina insegnata fin dalle origini, né mai modificata, hanno ai dì nostri, in questa materia, preteso pubblicamente proclamarne un'altra, la chiesa cattolica, alla quale Dio stesso affidò il mandato di insegnare e difendere la purità e l'onestà dei costumi, considerando d'attorno tanta corruzione di costumi, al fine di preservare la castità del consorzio nuziale da tanta turpitudine, proclama altamente per mezzo della Nostra parola in segno della sua divina missione e nuovamente sentenzia che qualsivoglia uso del matrimonio, in cui per l'umana malizia l'atto sia destituito dalla sua naturale virtù procreatrice, va contro la legge di Dio e della natura, e che quanti osano commettere tali azioni si rendono rei di colpa grave.

Sacerdotes igitur, qui confessionibus audiendis dant operam, aliosque, qui curam animarum habent, pro suprema Nostra auctoritate et omnium animarum salutis cura, admonemus, ne circa gravissimam hanc Dei legem fideles sibi commissos errare sinant, et multo magis, ut ipsi se ab huiusmodi falsis opinionibus immunes custodiant, neve in iis ullo modo conniveant. ...

3718 *[561]* ... Optime etiam novit sancta Ecclesia, non raro alterum ex coniugibus pati potius, quam patrare peccatum, cum ob gravem omnino causam perversionem recti ordinis permittit, quam ipse non vult, eumque ideo sine culpa esse, modo etiam tunc caritatis legem meminerit et alterum a peccando arcere et removere ne negligat. Neque contra naturae ordinem agere ii dicendi sunt coniuges, qui iure suo recta et naturali ratione utuntur, etsi ob naturales sive temporis sive quorundam defectuum causas nova inde vita oriri non possit.

Habentur enim tam in ipso matrimonio, quam in coniugalis iuris usu etiam secundarii fines, ut sunt mutuum adiutorium mutuusque fovendus amor et concupiscentiae sedatio, quos intendere coniuges minime vetantur, dummodo salva semper sit intrinseca illius actus natura ideoque eius ad primarium finem debita ordinatio. ...

Cavendum omnino est, ne funestae externarum rerum condiciones multo funestiori errori occasionem praebeant. Nullae enim exsurgere possunt difficultates, quae mandatorum Dei, actus, ex interiore natura sua malos, vetantium, obligationi derogare queant; in omnibus vero rerum adiunctis semper possunt coniuges, gratia Dei roborati, suo munere fideliter fungi et castitatem a turpi hac macula illi*[562]*batam in coniugio conservare. [*Provocatur ad Concilium Tridentinum, sessionem VI, c. 11 (*1536) et ad propositionem 1 Iansenii damnatam (*2001)*]. ...

De fetus occisione

3719 Aliud ... gravissimum commemorandum est facinus, quo vita prolis, in sinu materno reconditae, attentatur. Id autem permissum volunt alii et matris patrisve beneplacito relictum; alii tamen illicitum dicunt, nisi pergraves accedant causae, quas medicae, socialis, eugenicae *indicationis* nomine appellant.

Hi omnes quod ad poenales reipublicae leges attinet, quibus genitae necdum natae prolis peremptio prohibetur, exigunt, ut quam singuli, alii aliam, defendunt «indicationem», eandem etiam leges publicae agnoscant et ab omni poena liberam declarent. Immo nec desunt qui postulent, ut ad has letiferas sectiones magistratus publici praebeant auxiliatrices manus ...

3720 Quod vero attinet ad indicationem medicam et therapeuticam – ut eorum verbis utamur – iam diximus, Venerabiles Fratres, quantopere Nos misereat matris, cui ex naturae officio gravia imminent sanitatis, immo ipsius vitae pericula: at quae possit umquam causa valere ad ullo *[563]* modo

Perciò, come vuole la suprema autorità Nostra e la cura a Noi affidata della salute di tutte le anime, ammoniamo i sacerdoti che sono impegnati ad ascoltare le confessioni e gli altri tutti che hanno cura d'anime, che non lascino errare i fedeli a sé affidati in punto tanto grave della legge di Dio, e molto più che custodiscano se stessi immuni da queste perniciose dottrine e in esse in qualsiasi maniera non si rendano conniventi. ...

... E ben sa altresì la santa chiesa che non di rado uno dei coniugi soffre 3718
piuttosto il peccato, che esserne causa, quando, per ragione veramente grave, permette la perversione dell'ordine dovuto, alla quale pure non consente, e di cui quindi non è colpevole, purché memore, anche in tal caso, delle leggi della carità, non trascuri di dissuadere il coniuge dal peccato e allontanarlo da esso. Né si può dire che operino contro l'ordine di natura quei coniugi che usano del loro diritto nel modo debito e naturale, anche se per cause naturali, sia di tempo, sia di altre difettose circostanze, non ne possa nascere una nuova vita.

Poiché sia nello stesso matrimonio, sia nell'uso del diritto matrimoniale, si contengono anche fini secondari, come sono il mutuo aiuto, l'affetto vicendevole da accrescere e la quiete della concupiscenza, fini che ai coniugi non è proibito di volere, purché sia sempre rispettata la natura intrinseca dell'atto, e per conseguenza la sua subordinazione al fine principale. ...

Con tutto ciò bisogna attentamente vigilare, perché le deplorevoli condizioni delle cose materiali non siano occasione a un errore ben più deplorevole. Giacché non possono mai darsi difficoltà di tanta gravità, che valgano a dispensare dai comandamenti di Dio, che proibiscono ogni atto che sia cattivo di sua natura; e in qualsivoglia condizione di cose possono sempre i coniugi, sostenuti dalla grazia di Dio, fedelmente compiere l'ufficio loro e conservare, nel matrimonio, pura, da macchia tanto abominevole, la castità. [*Si fa riferimento al concilio di Trento, sessione 6ª, c. 11 (*1536) e alla prima proposizione di Giansenio condannata (*2001)*]. ...

Uccisione del feto

Ma dobbiamo ricordare pure ... l'altro gravissimo delitto, col quale si at- 3719
tenta alla vita della prole, chiusa ancora nel seno materno. Per alcuni la cosa è lecita e lasciata al beneplacito della madre e del padre; per altri invece è proibita, salvo il caso in cui si diano motivi molto gravi, che chiamano col nome di *indicazione* medica sociale, eugenetica.

Tutti costoro richiedono che quanto alle pene, con cui le leggi dello stato sanciscono la proibizione di uccidere la prole generata, ma non venuta ancora alla luce, le pubbliche leggi riconoscano l'indicazione, secondo che ciascuno a modo suo la difende, e la dichiarino libera quasi da pena. Anzi, non mancano coloro i quali domandano che le pubbliche autorità prestino il loro aiuto in simili mortifere operazioni ...

Per quanto riguarda la indicazione medica e terapeutica – per 3720
adoperare le loro stesse parole – già abbiamo detto, venerabili fratelli, quanta compassione Noi sentiamo per la madre, la quale, per ufficio di natura, si trova esposta a gravi pericoli, sia della sanità, sia della stessa vita: ma quale ragione potrà mai aver forza a rendere scusabile, in qualsiasi modo, la diretta

excusandam directam innocentis necem? De hac enim hoc loco agitur. Sive ea matri infertur sive proli, contra Dei praeceptum est vocemque naturae: «Non occides!» [*Ex 20,13*]. Res enim aeque sacra utriusque vita, cuius opprimendae nulla esse umquam poterit ne publicae quidem auctoritati facultas.

Ineptissime autem haec contra innocentes repetitur e iure gladii, quod in solos reos valet; neque ullum viget hic cruentae defensionis ius contra iniustum aggressorem (nam quis innocentem parvulum iniustum aggressorem vocet?); neque ullum adest «extremae necessitatis ius» quod vocant, quodque usque ad innocentis directam occisionem pervenire possit.

In utraque igitur et matris et prolis vita tuenda ac servanda probi expertique medici cum laude enituntur; contra, nobili medicorum nomine et laude indignissimos se ii probarent, quotquot alterutri, per speciem medicandi, vel falsa misericordia moti, ad mortem insidiarentur. ...

3721 Quae autem afferuntur pro sociali et eugenica indicatione, licitis honestisque modis et intra debitos limites, */564/* earum quidem rerum ratio haberi potest et debet; at necessitatibus, quibus eae innituntur, per occisionem innocentium providere velle absonum est praeceptoque divino contrarium, apostolicis etiam verbis promulgato: Non esse facienda mala, ut eveniant bona [*cf. Rm 3,8*].

De iure ad coniugium et de sterilisatione

3722 Sunt enim qui, de finibus *eugenicis* nimium solliciti, non solum salubria quaedam dent consilia ad futurae prolis valetudinem ac robur tutius procurandum – quod rectae rationi utique contrarium non est – sed cuilibet alii etiam altioris ordinis fini *eugenicum* anteponant, et coniugio auctoritate publica prohiberi velint eos omnes, ex quibus, secundum disciplinae suae normas et coniecturas, propter hereditariam transmissionem, mancam vitiosamque prolem generatum iri censent, etiamsi iidem sint ad matrimonium ineundum per se apti. Quin immo naturali illa facultate, ex lege, eos, vel invitos medicorum opera privari volunt; neque id ad cruentam sceleris commissi poenam pu*/565/*blica auctoritate repetendam, vel ad futura *reorum*[1] crimina praecavenda, *sed*[1] contra omne ius et fas ea magistratibus civilibus arrogata facultate, quam numquam habuerunt nec legitime habere possunt.

Quicumque ita agunt, perperam dant oblivioni, sanctiorem esse familiam statu, hominesque in primis non terrae et tempori, sed caelo et aeternitati generari. Et fas profecto non est, homines, matrimonii ceteroqui capaces, quos, adhibita etiam omni cura et diligentia, nonnisi mancam genituros esse prolem conicitur, ob eam causam gravi culpa onerare, si coniugium contrahant, quamquam saepe matrimonium iis dissuadendum est.

Publici vero magistratus in subditorum membra directam potestatem habent nullam; ipsam igitur corporis integritatem, ubi nulla intercesserit culpa

*3722 [1] Così secondo l'emendazione in AAS 22(1930) 604.

uccisione dell'innocente? Perché qui si tratta appunto di questa. Sia che essa si infligga alla madre, sia che si cagioni alla prole, è sempre contro il comando di Dio e la voce stessa della natura: «Non uccidere!» [*Es 20,13*]. È infatti ugualmente sacra la vita dell'una e dell'altra, a distruggere la quale non potrà mai concedersi potere alcuno, nemmeno all'autorità pubblica.

E, con somma leggerezza, questo potere si deriverebbe contro innocenti dal diritto di spada, che vale solo contro i rei: né ha qui luogo il diritto di difesa fino al sangue contro l'ingiusto aggressore (chi, infatti, chiamerebbe ingiusto aggressore una innocente creatura?): né può essere, in alcun modo, il diritto che dicono «diritto di estrema necessità», e che possa giungere fino all'uccisione diretta dell'innocente.

Pertanto i medici probi e capaci si adoperano lodevolmente a difendere e conservare così la vita della madre, come quella della prole; al contrario si darebbero a conoscere indegnissimi del nobile titolo e vanto di medici, coloro che, sotto il pretesto di usare l'arte medica o per malintesa pietà, mettessero o la madre o la prole in pericolo di morte. ...

Quanto poi alla indicazione sociale e eugenetica, le cose che si 3721
propongono con mezzi leciti e onesti e dentro i dovuti confini possono, sì, e devono esser prese in considerazione; ma quanto al voler provvedere alla necessità, a cui si appoggiano, con la uccisione degli innocenti, ripugna alla ragione ed è contrario al precetto divino promulgato pure dalla sentenza apostolica: «Non si hanno da fare mali per conseguire beni» [*cf. Rm 3,8*].

Il diritto al matrimonio e la sterilizzazione

Vi sono infatti alcuni che, troppo solleciti dei fini *eugenetici*, non si con- 3722
tentano di dare consigli igienici atti a procurare più sicuramente la salute e il vigore della futura prole – il che, certo, non è contrario alla retta ragione –, ma vanno così innanzi da anteporre l'*eugenetico* a qualsiasi altro fine anche di ordine più alto, e pretendono che l'autorità pubblica vieti il matrimonio a tutti coloro, che secondo i procedimenti della propria scienza e le sue congetture, credono che, per via di trasmissione ereditaria genereranno prole difettosa, anche se siano, per sé, capaci di contrarre matrimonio. Anzi vogliono perfino che essi per legge, anche se riluttanti, siano con l'intevento dei medici privati di quella naturale facoltà; né ciò come pena cruenta da infliggere dalla pubblica autorità per delitto commesso, né a prevenire futuri delitti *dei colpevoli*, *ma*[1] contro il giusto e l'onesto, attribuendo ai magistrati civili un potere che non ebbero mai, né mai possono legittimamente avere.

Tutti coloro che operano in tal modo, malamente mettono in oblio che la famiglia è più sacra dello stato e che gli uomini, anzitutto, sono procreati non per la terra e per il tempo, ma per il cielo e per l'eternità. E non è giusto, certamente, accusare di grave colpa uomini, d'altra parte atti al matrimonio, e che, anche adoperando ogni cura e diligenza, si prevede che avranno una prole difettosa, se contraggono nozze, sebbene da esse spesso convenga dissuaderli.

Le pubbliche autorità, poi, non hanno alcuna potestà diretta sulle membra dei sudditi; quindi, se non sia intervenuta colpa alcuna, né vi sia motivo di

nullaque adsit cruentae poenae causa, directo laedere et attingere nec *eugenicis* nec ullis aliis de causis possunt umquam. ...

3723 Ceterum, quod ipsi privati homines in sui corporis membra dominatum alium non habeant, quam qui ad eorum naturales fines pertineat, nec possint ea destruere aut mutilare aut alia via ad naturales functiones se ineptos reddere, nisi quando bono totius corporis aliter provideri nequeat, id christiana doctrina statuit atque ex ipso humanae rationis lumine omnino constat.

De divortiis

3724 *[572]* ... Neopaganismi fautores, tristi rerum usu nihil edocti, in sacram coniugii indissolubilitatem legesque eam iuvantes acrius in dies invehi pergunt, ac licere divortia decernendum esse contendunt, ut alia scilicet, eaque humanior, lex obsoletis legibus sufficiatur. ...

[573] ... Verum, contra has quoque insanias omnes stat ... una lex Dei certissima, a Christo amplissime confirmata, nullis hominum decretis vel scitis populorum, nulla legumlatorum voluntate debilitanda: «Quod Deus coniunxit, homo non separet» [*Mt 19,6*].

Quod quidem si iniuria homo separaverit, irritum id prorsus fuerit; iure propterea ... Christus ipse asseveravit: «Omnis qui dimittit uxorem suam et alteram ducit, moechatur; et qui dimissam a viro ducit, moechatur» [*Lc 16,18*]. Et haec Christi verba quodcumque respiciunt matrimonium, etiam naturale tantum et legitimum; omni enim vero matrimonio convenit illa indissolubilitas, qua illud partium beneplacito et omni saeculari potestati, ad vinculi solutionem quod pertinet, est omnino subtractum.

3725-3744: Litt. encycl. *Quadragesimo anno*, 15 Maii 1931

De Ecclesiae auctoritate in re sociali et oeconomica

3725 [*Ante quam explanetur doctrina socialis Ecclesiae*] illud praestituendum est, ... ius officiumque Nobis inesse de rebus istis socialibus et oeconomicis suprema auctoritate iudicandi.[1] Profecto Ecclesiae non haec fuit demandata provincia, homines ad fluxam solum et caducam felicitatem dirigendi, sed ad aeternam; immo «terrenis hisce negotiis sine ratione se immiscere nefas putat Ecclesia».[2] Ast renuntiare nullatenus potest muneri sibi a Deo concredito, ut auctoritatem interponat suam non iis quidem, quae artis sunt, ad quae neque mediis aptis est instructa nec officio praedita, sed in iis omnibus, quae ad regulam morum referuntur. ...

*3725 [1] Cf. Enciclica *Rerum novarum*, n. 13 (ASS 23[1890/91] 647 / Leone XIII. *Acta*, Roma, 11, 107).
[2] Pio XI, Enciclica *Ubi arcano*, 23 dic. 1922 (AAS 14[1922] 698).

infliggere una pena cruenta, non possono mai, in alcun modo ledere direttamente o toccare l'integrità del corpo, né per ragioni *eugenetiche*, né per qualsiasi altra ragione. ...

Del resto la cristiana dottrina insegna, e la cosa è certissima anche al lume naturale della ragione, che gli stessi uomini privati non hanno altro dominio sulle membra del proprio corpo, se non quello che spetta al loro fine naturale e che non possono distruggerle o mutilarle o per altro modo rendersi inetti alle funzioni naturali, se non nel caso in cui non si può provvedere per altra via al bene di tutto il corpo. 3723

I divorzi

... I fautori del neopaganesimo, per nulla fatti saggi dall'esperienza, vanno sempre più acremente combattendo la sacra indissolubilità del coniugio e le leggi che la sostengono, e affermano doversi dichiarare lecito il divorzio, affinché una legge nuova e più umana venga sostituita a leggi antiquate e sorpassate. ... 3724

... Ma contro tutte queste insanie sta immobile ... la legge di Dio, da Cristo amplissimamente confermata, e che non può venire smossa da nessun decreto degli uomini, opinione di popoli e volontà di legislatori: «Quello che Dio ha congiunto l'uomo non separi» [*Mt 19,6*].

E se l'uomo ingiuriosamente tenta di separarlo, il suo atto è del tutto nullo; e resta valido perciò quanto Cristo apertamente confermò: «Chiunque rimanda la moglie e ne sposa un'altra, è adultero e chi sposa la rimandata dal suo marito, è adultero» [*Lc 16,18*]. E queste parole di Cristo riguardano qualsiasi matrimonio, anche quello soltanto naturale e legittimo; giacché a ogni vero matrimonio spetta quella indissolubilità, per la quale esso è sottratto, quanto alla soluzione del vincolo, e all'arbitrio delle parti e ad ogni potestà civile.

3725-3744: Enciclica *Quadragesimo anno*, 15 maggio 1931

L'enciclica ricorda il 40° anniversario dell'enciclica *Rerum novarum* di Leone XIII (*3265-3271). Di fronte alle mutate condizioni della società questa enciclica presenta uno sviluppo della dottrina sociale della chiesa. – *Ed.*: AAS 23(1931) 190-216.

L'autorità della chiesa in materia sociale ed economica

[*Prima di esporre la dottrina sociale della chiesa*] occorre premettere il principio ... che risiede in Noi il diritto e il dovere di giudicare con suprema autorità intorno a siffatte questioni sociali ed economiche».[1] Certo alla chiesa non fu affidato l'ufficio di guidare gli uomini a una felicità solamente temporale e caduca, ma all'eterna. Anzi «non vuole né deve la chiesa senza giusta causa ingerirsi nella direzione delle cose puramente umane».[2] In nessun modo però può rinunciare all'ufficio da Dio assegnatole, d'intervenire con la sua autorità, non nelle cose tecniche, per le quali non ha né i mezzi adatti né la missione di trattare, ma in tutto ciò che ha attinenza con la morale. ... 3725

Nam, etsi oeconomica res et moralis disciplina in suo quaeque ambitu suis utuntur principiis, error tamen est, oeconomicum ordinem et moralem ita dissitos ac inter se alienos dicere, ut ex hoc ille nulla ratione pendeat.

De dominio seu de iure proprietatis

3726 *[191]* (Indoles et individualis et socialis.)[1] Primo igitur pro comperto et explorato habeatur, neque Leonem [*XIII*] neque eos, qui Ecclesia duce et magistra docuere, theologos, negasse umquam vel in dubium vocasse duplicem dominii rationem, quam individualem vocant et socialem, prout singulos respicit vel ad bonum spectat commune; sed semper uno ore affirmasse, a natura seu a Creatore ipso ius dominii privati hominibus esse tributum, cum ut sibi familiaeque singuli providere possint, tum ut, huius instituti ope, bona, quae Creator universae hominum familiae destinavit, huic fini vere inserviant, quae *[192]* omnia obtineri nullo modo possunt nisi certo et determinato ordine servato.

Itaque duplex in quem impingi potest scopulus naviter cavendus est. Nam sicut ex negata vel extenuata iuris proprietatis indole sociali et publica in «individualismum» quem dicunt ruitur aut ad eum acceditur, ita privata ac individuali eiusdem iuris indole repulsa vel attenuata in «collectivismum» properetur vel saltem eiusdem placita attingantur necesse est. ...

3727 (Obligationes dominio inhaerentes.) ... Fundamenti instar praemittendum est, quod Leo XIII constituit, ius nempe proprietatis ab eius usu distingui [*cf.* **3267*]. Etenim possessionum divisionem sancte servare neque proprii dominii limites excedendo alienum ius invadere iustitia illa iubet, quae commutativa audit; dominos autem re sua non uti nisi honeste, non huius est iustitiae, sed aliarum virtutum, quarum officia «lege agendo petere ius non est» [*ibid.*].

Quare immerito pronuntiant quidam, dominium honestumque eius usum iisdem contineri limitibus; multoque magis a veritate abhorret, ipso abusu vel non-usu ius proprietatis perimi aut amitti. ...

3728 *[193]* (Quid res publica possit.) Re vera hominibus hac in re non solum sui proprii commodi, sed etiam communis boni esse rationem habendam, ex ipsa dominii quam diximus indole individuali simul et sociali deducitur. Officia vero haec singillatim definire, ubi id necessitas postulaverit neque ipsa lex naturalis praestiterit, eorum est, qui rei publicae praesunt. Quapropter quid, considerata boni communis vera necessitate, eis qui possident liceat, quid illicitum sit in suorum bonorum usu, publica auctoritas, lege naturali et divina semper praelucente, sciscere potest accuratius. Immo vero Leo XIII sapienter docuerat «industriae hominum institutisque populorum esse a Deo permissam privatarum possessionum descriptionem».[1] ...

Reipublicae tamen suo munere pro arbitrio fungi non licere in aperto est.

*3726 [1] I titoli tra parentesi tonde sono titoli marginali dell'ed. degli AAS.
*3728 [1] Enciclica *Rerum novarum*, n 7 (ASS 23[1890/91] 644 / Leone XIII, *Acta*, Roma, 11, 102)

Infatti, sebbene l'economia e la disciplina morale, ciascuna nel suo àmbito, si appoggino su principi propri, sarebbe errore affermare che l'ordine economico e l'ordine morale siano così disparati ed estranei l'uno all'altro, che il primo in alcun modo dipenda dal secondo.

Il dominio o diritto di proprietà

(Indole individuale e sociale.)[1] In primo luogo si ha da ritenere 3726
per certo che né Leone [*XIII*], né i teologi che insegnarono sotto la guida e il vigile magistero della chiesa, negarono mai o misero in dubbio la duplice natura della proprietà, detta individuale o sociale, secondo che riguarda gli individui o spetta al bene comune: ma hanno sempre unanimemente affermato che il diritto del dominio privato viene largito agli uomini dalla natura, cioè dal Creatore stesso, sia perché gli individui possano provvedere a sé e alla famiglia, sia perché grazie a tale istituto i beni del Creatore, essendo destinati a tutta l'umana famiglia, servano veramente a questo fine: il che in nessun modo si potrebbe ottenere senza l'osservanza di un ordine certo e determinato.

Pertanto occorre guardarsi diligentemente dall'urtare contro un doppio scoglio. Come negando o affievolendo il carattere sociale e pubblico del diritto di proprietà si cade nel cosiddetto «individualismo» o lo si rasenta, così respingendo o attenuando il carattere privato e individuale del medesimo diritto, necessariamente si precipita nel «collettivismo» o almeno si sconfina verso le sue teorie. ...

(Doveri inerenti alla proprietà.) ... Rimanga fermo anzitutto il 3727
fondamento stabilito da Leone XIII: che il diritto cioè di proprietà si distingue dall'uso di esso [*cf.* **3267*]. La giustizia, infatti, che si dice commutativa, vuole che sia scrupolosamente mantenuta la divisione dei beni, e che non s'invada il diritto altrui col trapassare i limiti del dominio proprio; che poi i padroni non usino se non onestamente della proprietà, ciò non è ufficio di questa speciale giustizia, ma di altre virtù dei cui doveri «non si può esigere l'adempimento per vie giuridiche» [*ibid.*].

Onde a torto certuni pretendono che la proprietà e l'onesto uso di essa siano ristretti dentro gli stessi confini, e molto più è contrario a verità il dire che il diritto di proprietà venga meno o si perda per l'abuso o il non uso che se ne faccia. ...

(Poteri dello stato sulla proprietà.) E veramente dal carattere 3728
stesso della proprietà, che abbiamo detta individuale insieme e sociale, si deduce che in questa materia gli uomini debbono aver riguardo non solo al proprio vantaggio, ma altresì al bene comune. La determinazione poi di questi doveri in particolare e secondo le circostanze, e quando non sono già indicati dalla legge della natura, è ufficio dei pubblici poteri. Onde la pubblica autorità può con maggior cura specificare, considerata la vera necessità del bene comune e tenendo sempre dinanzi agli occhi la legge naturale e divina, che cosa sia lecito ai possidenti e che cosa no, nell'uso dei propri beni. Anzi Leone XIII aveva sapientemente sentenziato «avere Dio lasciato all'industria degli uomini e alle istituzioni dei popoli la delimitazione delle proprietà private».[1] ...

La pubblica autorità, però, come è evidente, non può usare arbitraria-

Semper enim ipsum naturale ius et possidendi privatim et haereditate transmittendi bona intactum inviolatumque maneat oportet, quippe quod respublica auferre nequeat; «est enim homo quam res publica senior» [*3265], atque etiam «convictus domesticus et cogitatione et re prior quam civilis coniunctio».[2] ...

3729 *[194]* (Obligationes circa reditus liberos.) Neque omnimodo hominis arbitrio reditus eius liberi relinquuntur; ii scilicet, quibus ad vitam convenienter atque decore sustentandam non eget: quin immo gravissimo divites teneri praecepto eleemosynae, beneficentiae, magnificentiae exercendae, sacra Scriptura sanctique Ecclesiae Patres apertissimis verbis assidue denuntiant.

Largiores autem impendere proventus, ut quaestuosae operae commoditas abunde fiat, modo ea opera ad bona vere utilia comparanda insumatur, illustre ac temporum necessitatibus apprime aptum opus virtutis magnificentiae esse censendum, ex Angelici Doctoris principiis argumentando colligimus.[1]

3730 (Tituli dominii acquirendi.) Acquiri autem dominium primitus et occupatione rei nullius et industria seu specificatione quam vocant, cum omnium temporum traditio, tum Leonis decessoris Nostri doctrina luculenter testantur. Neque enim ulla fit cuiquam iniuria, quidquid in contrarium nonnulli effutiunt, cum res in medio posita, seu quae nullius sit, occupatur; industria vero, quae ab homine proprio nomine exerceatur, cuiusque ope nova species aut augmentum rei accesserit, ea una est, quae hos fructus laboranti addicit.

De re et opera

3731 Longe alia est ratio operae, quae aliis locata in re aliena exercetur. Cui quidem id maxime congruit, quod «verissimum» esse Leo XIII inquit, «non aliunde nisi ex opificum labore gigni divitias civitatum».[1] ...

[195] Hinc fit, ut nisi quis in re sua laborem exerceat, cum opera alterius tum res alterius consociari debeant: neutra enim sine altera quidquam efficit. ...

3732 *[196]* (Principium directivum iustae attributionis.) ... Utrique [*classes sociales*] praemoneri debuerunt decessoris Nostri sapientissimis verbis: «Utcumque inter privatos distributa, inservire omnium utilitati terra non cessat».[1] ...

Quamobrem divitiae, quae per incrementa oeconomico-socialia iugiter amplificantur, singulis personis et hominum classibus ita attribuantur oportet, ut salva sit illa, quam Leo XIII laudat, communis omnium utilitas seu, aliis verbis, ut immune servetur societatis universae commune bonum. Hac iusti-

*3728 [2] Ib., n. 10 (ASS 23[1890/91] 646/Acta, Roma, 11, 105)
*3729 [1] Cf. Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae*, II-II, q. 134, particolarmente a. 3 (Editio Leonina 10, 89-94).

mente di tale suo diritto, poiché bisogna che rimanga sempre intatto e inviolato il diritto naturale di proprietà privata e di trasmissione ereditaria dei propri beni: diritto che lo stato non può sopprimere, perché «l'uomo è anteriore allo stato» [*3265] e anche perché «il domestico consorzio è logicamente e storicamente anteriore al civile».[2] ...

(Obblighi circa i redditi liberi.) Non sono neppure abbandonate per intero al capriccio dell'uomo le sue libere entrate, quelle cioè di cui egli non abbisogna per un tenore di vita conveniente e decorosa, che anzi la sacra Scrittura e i santi padri chiarissimamente e continuamente denunciano ai ricchi il gravissimo precetto onde sono tenuti di esercitare l'elemosina, la beneficenza, la liberalità. 3729

Quanto all'impiegare più copiosi proventi in opere che diano più larga opportunità di lavoro, purché tale lavoro sia atto a procurare beni veramente utili, dai princìpi del dottore angelico si può dedurre che non solo ciò è immune da ogni vizio o morale imperfezione, ma deve ritenersi opera cospicua della virtù della magnificenza e in tutto corrispondere alle necessità dei tempi.[1]

(Titoli della proprietà.) Che la proprietà poi originariamente si acquisti o con l'occupazione di una cosa senza padrone o con l'industria e il lavoro, ossia con la specificazione come si suol dire, è chiaramente attestato sia dalla tradizione di tutti i tempi, sia dall'insegnamento di Leone XIII Nostro predecessore. Non si reca infatti torto a nessuno, checché alcuni dicano in contrario, quando si prende possesso di una cosa che è in balia del pubblico, ossia non è di nessuno; l'industria poi che da un uomo si eserciti in proprio nome e con la quale si aggiunga una nuova forma o un aumento di valore, basta da sola perché questi frutti si aggiungano a chi vi ha lavorato attorno. 3730

Capitale e lavoro

Assai diversa è la natura del lavoro che si presta ad altri e si esercita sopra il capitale altrui. A tutto questo lavoro si addice quel che Leone XIII affermò essere cosa «verissima»: cioè che «non d'altronde è prodotta la pubblica ricchezza, se non dal lavoro degli operai».[1] ... 3731

Pertanto, tolto il caso che altri lavori intorno al proprio capitale, tanto l'opera altrui quanto l'altrui capitale debbono associarsi in un comune consorzio, perché l'uno senza l'altro non valgono a produrre nulla. ...

(Principio direttivo di giusta ripartizione.) ... Per ambedue [*le classi sociali*] avrebbero dovuto giovare le sapientissime parole del Nostro predecessore: «La terra, sebbene divisa tra i privati, resta nondimeno a servizio e utilità di tutti».[1] ... 3732

Perciò è necessario che le ricchezze, le quali si amplificano di continuo grazie ai progressi economici e sociali, vengano attribuite ai singoli individui e alle classi in modo che resti salva quella comune utilità di tutti, lodata da Leo-

*3731 [1] Enciclica *Rerum novarum*, n. 27 (ASS 23[1890/91] 657 / Leone XIII, *Acta*, Roma, 11, 123).
*3732 [1] Ib., n. 7 (ASS 23[1890/91] 644 / Leone XIII, *Acta*, Roma, 11, 102).

tiae socialis lege, altera classis alteram ab emolumentorum participatione excludere vetatur.

Non minus igitur illam violat locupletium classis, cum veluti curarum expers in suis fortunis aequum rerum ordinem illum putat, quo sibi *[197]* totum, operario nihil obveniat, quam proletaria classis, cum propter laesam iustitiam vehementer incensa et in unum suum ius, cuius est conscia, male vindicandum nimis prona, omnia utpote suis manibus effecta sibi flagitat, ideoque dominium ac reditus seu proventus, qui labore non sint quaesiti, cuiuscumque generis ii sunt, aut cuiuscumque muneris in humano convictu vicem praestant, non aliam ob causam, nisi quia talia sunt, impugnat et abolere contendit.

Nec praetereundum est hac in re inepte aeque ac immerito a quibusdam Apostolum appellari dicentem: «Si quis non vult operari, nec manducet» [*2Th 3,10*]; sententiam enim Apostolus fert in eos, qui ab opere abstinent, etsi laborare possunt et debent, monetque, tempore ac viribus sive corporis sive animi sedulo utendum neque alios gravandos, cum ipsi nobis providere possimus. Laborem autem unicum esse titulum recipiendi victum aut proventus haudquaquam Apostolus docet [*cf. 2Th 3,8-10*].

De iusta laboris mercede seu salario

3733 *[199]* (Salariatus non vi sua iniustus.) Ac primum quidem, qui operae conducendae locandaeque contractum vi sua iniustum ac proinde in eius locum societatis contractum sufficiendum esse pronuntiant, absona profecto dicunt et prave calumniantur Decessorem Nostrum, cuius Litterae Encyclicae «salariatum» non solum recipiunt, sed in eo ad normas iustitiae regendo diutius versantur.[1]

Hodiernis tamen humanae consortionis condicionibus consultius fore reputamus, si, quoad eius fieri possit, contractus operae per societatis contractum aliquantum temperetur. ... Ita operarii officialesque consortes fiunt dominii vel curationis, aut de lucris perceptis aliqua ratione participant.

3734 Mercedis vero iustam portionem non ex uno, sed ex pluribus nominibus esse aestimandam iam sapienter Leo XIII edixerat illis verbis: «Ut mercedis statuatur ex aequitate modus, causae sunt considerandae plures».[1] ...

(Operae indoles et individualis et socialis.) ... Sicut dominii, ita operae, eius praecipue quae alteri locatur, praeter personalem seu individualem, socialem *[200]* quoque rationem esse considerandam liquido deprehenditur: nisi enim corpus vere sociale et organicum constet, nisi socialis et iuridicus ordo operae exercitium tueatur, nisi variae artes, quarum aliae ab aliis dependent, inter se conspirent ac mutuo compleant, nisi, quod maius est, consocientur ac quasi in unum conveniant intellectus, res, opera, nequit fructus suos gignere efficientia hominum. Haec ergo nec iuste aestimari neque ad aequalitatem rependi poterit, eius natura sociali et individuali posthabita.

*3733 [1] Per il salario cf. l'enciclica *Rerum novarum*, n. 34 (ASS 23[1890/91] 661 / Leone XIII, *Acta*, Roma, 11, 129).
*3734 [1] Ib., n. 17 (ASS 23[1890/91] 649 / Leone XIII, *Acta*, Roma, 11, 111).

ne XIII, ovvero, per dirla con altre parole, perché si serbi integro il bene comune dell'intera società. Per questa legge di giustizia sociale, non può una classe escludere l'altra dalla partecipazione degli utili.

Se per ciò questa legge è violata dalla classe dei ricchi, quando spensierati nell'abbondanza dei loro beni stimano naturale quell'ordine di cose che riesce tutto a loro favore e niente a favore dell'operaio; è non meno violata dalla classe proletaria, quando, aizzata per la violazione della giustizia e tutta intesa a rivendicare il solo suo diritto, di cui è conscia, esige tutto per sé, come prodotto dalle sue mani, e quindi combatte e vuole abolita la proprietà e i redditi o proventi non procacciati con il lavoro, di qualunque genere siano o di qualsiasi ufficio facciano le veci nell'umana convivenza, e ciò non per altra ragione se non perché sono tali.

A questo proposito occorre osservare che fuori di argomento e bene a torto applicano alcuni le parole dell'apostolo: «Chi non vuole lavorare non mangi» [*2Ts 3,10*]; perché la sentenza dell'apostolo è proferita contro quelli che si astengono dal lavoro, quando potrebbero e dovrebbero lavorare e ammonisce a usare alacremente del tempo e delle forze del corpo e dell'anima, né pesare sugli altri, quando da noi stessi ci possiamo provvedere; ma non insegna affatto che il lavoro sia l'unico titolo per ricevere vitto e proventi [*cf. 2Ts 3,8-10*].

Il giusto salario per il lavoro

(Il salariato non è per sua natura ingiusto.) Anzitutto, l'affer- 3733
mazione che il contratto di offerta di prestazione d'opera sia di sua natura ingiusto, e quindi si debba sostituire con un contratto di società, è affermazione gratuita e calunniosa contro il Nostro predecessore, la cui enciclica non solo ammette il «salariato», ma tratta a lungo sul modo di disciplinarlo secondo le norme della giustizia.[1]

Tuttavia, nelle odierne condizioni sociali, stimiamo sia cosa più prudente che, quando è possibile, il contratto del lavoro venga temperato alquanto con il contratto di società. ... Così gli operai diventano cointeressati o nella proprietà o nell'amministrazione, e compartecipi in certa misura dei lucri percepiti.

Né la giusta proporzione del salario deve calcolarsi da un solo titolo, ma 3734
da più, come già sapientemente aveva dichiarato Leone XIII scrivendo: «Il determinare la mercede secondo giustizia dipende da molte considerazioni».[1] ...

(Carattere individuale e sociale del lavoro.) ... Oltre al carattere personale ossia individuale, deve considerarsi il carattere sociale come della proprietà, così anche del lavoro, massime di quello che per contratto si cede ad altri; giacché se non sussiste un corpo veramente sociale e organico, se un ordine sociale e giuridico non tutela l'esercizio del lavoro, se le varie parti, le une dipendenti dalle altre, non si collegano fra loro e mutuamente non si compiono, se, quel che più conta, l'intelligenza, il capitale e il lavoro non si associano quasi a formare una cosa sola, l'umana attività non può produrre i suoi frutti; e quindi non si potrà valutare giustamente né retribuire adeguatamente, dove non si tenga conto della sua natura sociale e individuale.

(Tria capita respicienda.) Ex hac autem duplici nota, quae operae humanae insita natura est, gravissima emanant consectaria, quibus salarium regi et determinari debet.

3735 (a. Operarii eiusque familiae sustentatio.) Ac primum quidem merces operario suppeditanda est, quae ad illius eiusque familiae sustentationem par sit.[1] Aequum sane est, reliquam quoque familiam pro viribus suis ad communem omnium sustentationem conferre, ut videre est in agricolarum praesertim, sed etiam in multis artificum et minorum mercatorum familiis; ast nefas est, infantili aetate feminaeque debilitate abuti.

Domi potissimum vel in iis, quae domui adiacent, matresfamilias operam navent suam in domesticas curas incumbendo. Pessimus vero est abusus et omni conatu auferendus, quod matresfamilias ob patris salarii tenuitatem extra domesticos parietes quaestuosam artem exercere coguntur, curis officiisque peculiaribus ac praesertim infantium institutione neglectis. ...

3736 *[201]* (b. Officinae condicio.) Officinae etiam eiusque susceptoris ratio habenda est in mercedis magnitudine statuenda; iniuste enim immodica salaria exquirerentur, quae absque sui exitio atque ex eo consecutura operariorum calamitate, officina tolerare non potest. Quamquam si ob segnitiem vel ignaviam aut technici et oeconomici progressus incuriam minus lucrum facit, non haec iusta reputanda est causa mercedis operariis minuendae.

Quod si ipsi officinae non tanta vis pecuniae redit, quanta aequae mercedi operariis solvendae sit satis, quia aut oneribus iniustis opprimitur aut opus artificio partum minoris quam iustum est cogitur vendere, qui eam sic vexant, gravis piaculi rei sunt; iusta enim mercede hi privant operarios, qui necessitate adstricti, aequa minorem accipere compelluntur. ...

3737 (c. Communis boni necessitas.) Denique publico bono oeconomico mercedis magnitudo attemperanda est. Quantopere ad hoc commune bonum conferat, operarios officialesque, mercedis aliqua parte, quae necessariis sumptibus supersit, seposita, ad modicum censum paulatim pervenire, superius iam exposuimus; sed aliud praetereundum non est vix minoris momenti, nostrisque temporibus apprime necessarium, ut iis nempe, qui laborare et valent et volunt, laborandi opportunitas praebeatur. ...

[202] Alienum est igitur a iustitia sociali, ut proprii emolumenti gratia et posthabita boni communis ratione opificum salaria nimis deprimantur aut extollantur: eademque postulat, ut consiliorum et voluntatum consensione, quantum fieri potest, salaria ita regantur, ut quam plurimi operam locare convenientesque fructus ad vitae sustentationem percipere possint.

---

*3735 [1] Cf. Pio XI, Enciclica *Casti connubii*, 31 dic. 1930 (AAS 22[1930] 587).

(Tre punti da tener presenti.) Da questo doppio carattere insito nella natura stessa del lavoro umano, sgorgano gravissime conseguenze, a norma delle quali il salario vuol essere regolato e determinato.

(a. Sostentamento dell'operaio e della sua famiglia.) In primo 3735
luogo, all'operaio si deve dare una mercede che basti al sostentamento di lui e della sua famiglia.[1] È bensì giusto che anche il resto della famiglia, ciascuno secondo le sue forze, contribuisca al comune sostentamento, come già si vede in pratica specialmente nelle famiglie dei contadini, e anche in molte di quelle degli artigiani e dei piccoli commercianti; ma non bisogna che si abusi dell'età fanciullesca né della debolezza della donna.

Le madri di famiglia prestino l'opera loro soprattutto in casa o nelle vicinanze della casa, attendendo alle faccende domestiche. Che poi le madri di famiglia, per la scarsezza del salario del padre, siano costrette ad esercitare un'arte lucrativa fuori delle pareti domestiche, trascurando così le incombenze e i doveri loro propri e particolarmente la cura e l'educazione dei loro bambini, è un pessimo disordine, che si deve con ogni sforzo eliminare. ...

(b. La condizione dell'azienda.) Nello stabilire la quantità della 3736
mercede si deve tener conto anche dello stato dell'azienda e dell'imprenditore di essa; perché è ingiusto chiedere esagerati salari, quando l'azienda non li può sopportare senza la rovina propria e la conseguente calamità degli operai. È però vero che se il minor guadagno che essa fa è dovuto a indolenza, a inettitudine e a noncuranza del progresso tecnico ed economico, questa non sarebbe da stimarsi giusta causa per diminuire la mercede agli operai.

Se l'azienda medesima non ha tante entrate che bastino per dare un equo salario agli operai, o perché è oppressa da ingiusti gravami, o perché è costretta a vendere i suoi prodotti a un prezzo minore del giusto, coloro che così la opprimono si fanno rei di grave colpa, perché costoro privano della giusta mercede gli operai, i quali, spinti dalla necessità, sono costretti a contentarsi di un salario inferiore al giusto. ...

(c. La necessità del bene comune.) Infine la quantità del salario 3737
deve contemperarsi con il pubblico bene economico. Già abbiamo detto quanto giovi a questa prosperità o bene comune, che gli operai mettano da parte la porzione di salario che loro sopravanza alle spese necessarie, per giungere a poco a poco a un modesto patrimonio; ma non è da trascurare un altro punto di importanza forse non minore e ai nostri tempi sommamente necessario: che cioè a coloro i quali e possono e vogliono lavorare, si dia opportunità di lavorare. ...

È contrario dunque alla giustizia sociale che, per badare al proprio vantaggio senza aver riguardo al bene comune, il salario degli operai venga troppo abbassato o troppo innalzato; e la medesima giustizia richiede che, nel consenso delle menti e della volontà, per quanto è possibile, il salario venga temperato in maniera che a quanti più è possibile sia dato di prestare l'opera loro e percepirne i frutti convenienti per il sostentamento della vita.

De recto societatis ordine

3738 *[203]* Etsi verum est, ... ob mutatas rerum condiciones multa nunc nonnisi a magnis consociationibus posse praestari, quae superiore aetate a parvis etiam praebebantur, fixum tamen immotumque manet in philosophia morali gravissimum illud principium: Sicut quae a singularibus hominibus proprio marte et propria industria possunt perfici, nefas est eisdem eripere et communitati demandare, ita quae a minoribus et inferioribus communitatibus effici praestarique possunt, ea ad maiorem et altiorem societatem avocare iniuria est simulque grave damnum ac recti ordinis perturbatio; cum socialis quaevis opera vi naturaque sua subsidium afferre membris corporis socialis debeat, numquam vero eadem destruere et absorbere. ...

Quare sibi animo persuasum habeant, qui rerum potiuntur: quo perfectius, servato hoc «subsidiarii» officii principio, hierarchicus inter diversas consociationes ordo viguerit, eo praestantiorem fore socialem et auctoritatem et efficientiam eoque feliciorem laetioremque rei publicae statum.

3739 *[204]* («Ordinum» mutua conspiratio, [*«classium» oppositarum disceptatione superata*].) ... In reficiendos igitur «ordines» ars politica socialis incumbat necesse est. ... Perfecta sanatio tum tantum efflorescet, cum oppositione illa e medio sublata socialis corporis membra bene instructa constituentur: «ordines» nimirum, quibus inserantur homines non pro munere, quod quis in mercatu laboris habeat, sed pro diversis partibus socialibus, quas singuli exerceant. Natura enim duce fit, ut, ... qui in eandem artem vel professionem incumbunt, – sive oeconomica est sive alterius generis, – collegia seu corpora quaedam efficiant, adeo ut haec consortia iure proprio utentia a multis, sin minus essentialia societati civili, at saltem naturalia dici consueverint. ...

3740 *[205]* [Libertas coalitionis.] Iam vero, quemadmodum municipii incolae ad fines maxime varios consociationes condere solent, quibus nomen dandi aut secus unicuique est ampla potestas, ita qui in eadem arte versantur, consociationes pariter liberas alii cum aliis inibunt ad fines aliqua ratione cum ipsa arte exercenda connexos. ...

Satis habemus, id unum inculcare: liberam esse homini facultatem, non solum has consociationes condendi, quae iuris et ordinis sunt privati, sed etiam eam in iis «libere optandi disciplinam, easque leges, quae maxime conducere ad id, quod propositum est, iudicentur».[1] Eadem affirmanda est libertas consociationes instituendi, quae singularum *[206]* artium limites excedant.

3741 (Directivum oeconomiae principium instaurandum.) Aliud praeterea est curandum, valde cum priore cohaerens. Quemadmodum unitas societatis humanae inniti non potest oppositione «classium», ita rei oeconomicae rectus ordo non potest permitti libero virium certamini.

Liberum certamen, quamquam dum certis finibus contineatur, aequum sit et sane utile, rem oeconomicam dirigere plane nequit; id quod eventus satis

*3740 [1] Cf l'enciclica *Rerum novarum*, n. 42 (ASS 23[1890/91] 667 / Leone XIII, *Acta*, Roma, 11, 138s).

Il retto ordine sociale

È vero certamente ... che, per la mutazione delle circostanze, molte cose non si possono più compiere se non da grandi associazioni, laddove prima si eseguivano anche dalle piccole. Ma deve tuttavia restare saldo il principio importantissimo nella filosofia sociale: Come è illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le forze e l'industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere a una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare. Ed è questo insieme un grave danno e uno sconvolgimento del retto ordine della società; perché oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva le assemblee del corpo sociale, non già distruggerle e assorbirle. ... 3738

Si persuadano dunque fermamente gli uomini di governo, che quanto più perfettamente sarà mantenuto l'ordine gerarchico tra le diverse associazioni, conforme al principio di sussidiarietà, tanto più forte sarà l'autorità e l'efficienza sociale e perciò anche più felice e più prospera la condizione dello stato stesso.

(Cooperazione delle varie «professioni», [*col superamento della competizione delle «classi» contrapposte*].) ... La politica sociale porrà dunque ogni studio per ricostituire le professioni stesse. ... La guarigione perfetta si potrà ottenere allora soltanto, quando, tolta di mezzo una tale lotta, le membra del corpo sociale si trovino bene assestate e costituiscano le varie professioni, a cui ciascuno dei cittadini aderisca non secondo l'ufficio che ha nel mercato del lavoro, ma secondo le diverse parti sociali che i singoli esercitano. Avviene infatti per impulso di natura che ... quelli che si applicano a una medesima arte o professione – sia economica sia d'altro genere – formino collegi o corpi sociali; di modo che queste corporazioni, con diritto loro proprio, da molti si sogliono dire se non essenziali alla società civile, almeno naturali. ... 3739

[Libertà di associazione.] Orbene, a quel modo che gli abitanti di un municipio usano associarsi per fini svariatissimi, e a tali associazioni ognuno è libero di dare o non dare il suo nome, così quelli che attendono all'arte medesima si uniranno pure fra loro in associazioni libere per quegli scopi che in qualche modo vanno connessi con l'esercizio di quell'arte. ... 3740

Crediamo che basti ora inculcare questo soltanto: che l'uomo ha libertà non solo di formare queste associazioni che sono di ordine e di diritto privato, ma anche di introdurvi «quell'ordinamento e quelle leggi che si giudichino le meglio conducenti al fine».[1] E la stessa libertà si ha da rivendicare per la fondazione di associazioni che sorpassino i limiti delle singole arti.

(Principio direttivo dell'economia.) Un'altra cosa ancora si deve procurare, che è strettamente connessa con la precedente. Come l'unità della società umana non può fondarsi sull'opposizione di classi, così il retto ordine dell'economia non può essere abbandonato alla libera concorrenza delle forze. ... 3741

La libera concorrenza, quantunque sia cosa certamente equa e utile se contenuta in limiti ben determinati, non può essere in nessun caso il principio direttivo dell'economia; questo è dimostrato anche troppo dall'esperienza, quando fu-

superque comprobavit, postquam pravi individualistici spiritus placita exsecutioni sunt mandata. ...

[*Principii directivi*] vices oeconomicus potentatus ... multo minus gerere potest, cum hic praeceps quaedam vis et potentia vehemens sit, quae ... regi non potest a se ipso. Altiora igitur et nobiliora exquirenda sunt, quibus hic potentatus severe integreque gubernetur: socialis nimirum iustitia et caritas socialis.

De socialismo

3742 *[215]* Haec edicimus: sive ut doctrina, sive ut factum historicum, sive ut «actio» consideretur socialismus, si vere manet socialismus, etiam postquam veritati et iustitiae in his, quae diximus, concessit, componi cum Ecclesiae catholicae dogmatibus non potest: siquidem ipsam societatem fingit a christiana veritate quam maxime alienam.

3743 (Societatem atque hominis indolem socialem fingit alienissima a christiana veritate.) Nam secundum christianam doctrinam homo, sociali natura praeditus, in his terris collocatur, ut in societate et sub auctoritate a Deo ordinata [*cf. Rm 13,1*] vitam ducens, omnes suas facultates in laudem et gloriam Creatoris sui plene excolat evolvatque, atque artis aliusve vocationis suae munere fideliter fungendo temporalem simul et aeternam sibi comparet felicitatem. Socialismus autem, sublimis huius, cum hominis tum societatis, finis penitus ignarus et incuriosus, solius commodi causa humanam consortionem autumat esse institutam. ...

3744 *[216]* (Catholicus et socialista pugnantia dicunt.) Quodsi socialismus, ut omnes errores, aliquid in se veritatis admisit (quod quidem Summi Pontifices numquam sunt inficiati), nititur tamen doctrina de humana societate, ipsi propria, a vero Christianismo absona. Socialismus religiosus, socialismus christianus pugnantia dicunt: nemo potest simul catholicus probus esse et veri nominis socialista. ...

3748: Resp. S. Paenitentiariae, 20 Iul. 1932

De usu exclusivo temporum agenneseos

3748 *Qu.:* An licita in se sit praxis coniugum, qui, cum ob iustas et graves causas prolem honesto modo evitare malint, ex mutuo consensu et motivo honesto a matrimonio utendo abstinent praeterquam diebus, quibus secundum quorundam recentiorum theoremata [*scl. Ogino-Knaus*] ob rationes naturales conceptio haberi non potest?

Resp.: Provisum est per Resp. S. Paenitentiariae, 16 Iun. 1880 [**3148*].

rono applicate nella pratica le norme dello spirito individualistico. ...

Tale [*principio direttivo*] ... molto meno può essere assunto da quella supremazia economica, che ..., essendo una forza cieca e una energia violenta, ... ha bisogno di essere sapientemente frenata e guidata. Si devono quindi ricercare più alti e più nobili principi da cui questa egemonia possa essere vigorosamente e totalmente governata: tali sono la giustizia e la carità sociali.

Socialismo

Questo proclamiamo: che il socialismo, sia considerato come dottrina, sia 3742
considerato come fatto storico, sia come «azione», se resta veramente socialismo, anche dopo aver ceduto alla verità e alla giustizia su quei punti che abbiamo detto, non può conciliarsi con gli insegnamenti della chiesa cattolica. Il suo concetto della società è quanto può dirsi opposto alla verità cristiana.

(Concetto della società e dell'indole sociale dell'uomo to- 3743
talmente opposto alla verità cristiana.) Infatti, secondo la dottrina cristiana, il fine per cui l'uomo dotato di una natura socievole si trova su questa terra è questo che, vivendo in società e sotto un'autorità sociale ordinata da Dio [*Rm 13,1*], coltivi e svolga pienamente le sue facoltà a lode e gloria del Creatore; e adempiendo fedelmente i doveri della sua professione o della sua vocazione qualunque sia, giunga alla felicità temporale e insieme all'eterna. Il socialismo, al contrario, ignorando o trascurando del tutto questo fine sublime, sia dell'uomo come della società, suppone che l'umano consorzio non sia istituito se non in vista del solo benessere. ...

(Cattolico e socialista sono contraddittori.) Se il socialismo, 3744
come tutti gli errori, ammette pure qualche parte di vero (il che del resto non fu mai negato dai sommi pontefici), esso tuttavia si fonda su una dottrina della società umana tutta sua propria e discordante dal vero cristianesimo. Socialismo religioso e socialismo cristiano sono dunque termini contraddittori: nessuno può essere a un tempo buon cattolico e vero socialista. ...

3748: Risposta della S. Penitenzieria, 20 luglio 1932

Ed.: F. Hürth: TD ser. theol. 25 ([2]1953) 101s.

L'uso esclusivo dei tempi non fecondi

Domanda: È lecito in sé quel comportamento dei coniugi che, preferen- 3748
do per giusti e gravi motivi evitare la prole in modo conforme alla morale, d'accordo e per un nobile motivo, si astengono dall'uso del matrimonio salvo che in quei giorni nei quali, secondo le argomentazioni di alcuni autori più recenti [cioè Ogino-Knaus], non può aversi il concepimento per ragioni naturali?

Risposta: Si è già provveduto con la risposta della Sacra Penitenzieria del 16 giugno 1880 [**3148*].

3750-3751: Resp. Commiss. de re Biblica, 1 Iul. 1933

De interpretatione Ps 15,10-11, Mt 16,26 et Lc 9,25

3750 *Qu. 1:* Utrum viro catholico fas sit, maxime data interpretatione authentica Principum Apostolorum [*Act 2,24-33; 13,35-37*], verba Psalmi 15,10-11: «Non derelinques animam meam in inferno, nec dabis sanctum tuum videre corruptionem. Notas mihi fecisti vias vitae», sic interpretari, quasi auctor sacer non sit locutus de resurrectione Domini Nostri Iesu Christi?

Resp.: Negative.

3751 *Qu. 2:* Utrum asserere liceat verba Iesu Christi, quae leguntur apud *S. Matthaeum* 16,26: «Quid prodest homini, si mundum universum lucretur, animae vero suae detrimentum patiatur? Aut quam dabit homo commutationem pro anima sua?», et pariter ea, quae habentur apud *S. Lucam* 9,25: «Quid enim proficit homo, si lucretur universum mundum, se autem ipsum perdat et detrimentum sui faciat?», sensu litterali non respicere aeternam salutem animae, sed solum vitam temporalem hominis, non obstantibus ipsorum verborum tenore eorumque contextu, necnon unanimi interpretatione catholica?

Resp.: Negative.

3755-3758: Litt. encycl. *Ad catholici sacerdotii*, 20 Dec. 1935

De effectibus ordinationis sacerdotalis

3755 Minister Christi sacerdos: divini igitur Redemptoris quasi instrumentum est, ut mirabilem eius operam, quae superna efficacitate universum hominum convictum redintegrans, eum ad excellentiorem cultum traduxit, per tempora persequi valeat. Quin immo ipse, quod iure meritoque dicere sollemne habemus, «alter est Christus», cum eius gerat personam secundum illud: «Sicut misit me Pater, et ego mitto vos» [*Io 20,21*] ...

3756 *[15]* ... Istiusmodi potestates, peculiari sacramento sacerdoti collatae, cum ex indelebili forma oriantur eius animo impressa, qua, illius instar, cuius sacerdotium participat, «sacerdos in aeternum» [*Ps 109,4*] factus est, non caducae sunt ac fluxae, sed stabiles atque perpetuae. Etiamsi, ob humanam infirmitatem, in errores sit et in dehonestamenta prolapsus, numquam tamen sacerdotalem hanc formam suo ex animo delere poterit.

Ac praeterea ... nova etiam peculiarique gratia, peculiarique ope adaugetur, per quas quidem – si modo divinitus efficienti caelestium donorum virtu-

3750-3751: Risposta della Commissione Biblica, 1° luglio 1933

Ed.: AAS 25(1933) 344 / EnchB n. 513s.

Interpretazione di Sal 16[15],10s, Mt 16,26 e Lc 9,25

Domanda 1: Può un cattolico, specialmente con l'interpretazione autentica che i principi degli apostoli ne hanno data (*At* 2,24-33; 13,35-37), interpretare le parole del Salmo 16,10-11: «Non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. Mi indicherai il sentiero della vita», come se l'autore sacro non abbia parlato della risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo? 3750

Risposta: No.

Domanda 2: Si può affermare che le parole di Gesù Cristo che si leggono in *S. Matteo* 16,26: «Quale vantaggio avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero, e poi perderà la propria anima? O che cosa l'uomo potrà dare in cambio della propria anima?»; e similmente, che le parole che si hanno in *S. Luca* 9,25: «Che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi si perde o rovina se stesso?» nel loro senso letterale non riguardano la salvezza eterna dell'anima, ma soltanto la vita temporale dell'uomo, nonostante il tenore delle stesse parole, il loro contesto e l'unanime interpretazione cattolica? 3751

Risposta: No.

3755-3758: Enciclica *Ad catholici sacerdotii*, 20 dic. 1935

Ed.: AAS 28(1936) 10-19.

Effetti dell'ordinazione sacerdotale

Il sacerdote ⟨è⟩ ministro di Cristo: è dunque lo strumento del divin Redentore affinché la sua sfera mirabile che, ristabilendo con celeste efficacia l'intera convivenza umana, l'ha condotta ad un culto più insigne, possa continuare lungo il corso del tempo. Anzi, come noi a buon diritto solennemente diciamo egli «è un altro Cristo», dato che lui conduce la sua persona secondo quelle parole: «Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi» [*Gv 20,21*] ... 3755

... Tali poteri eccelsi, conferiti al sacerdote in uno speciale sacramento a ciò ordinato, non sono in lui transitori e passeggeri, ma stabili e perpetui, congiunti come sono a un carattere indelebile impresso nell'anima sua, per cui è diventato «sacerdote per sempre» [*Sal 110,4*], a somiglianza di colui del cui eterno sacerdozio è fatto partecipe: carattere che il sacerdote, anche tra le più deplorevoli aberrazioni in cui per umana fragilità può cadere, non potrà mai cancellare dall'anima sua. 3756

Ma inoltre ... riceve nuova e speciale grazia con speciali aiuti, per i quali – se con la sua libera e personale cooperazione fedelmente asseconderà l'azio-

ti, adiutrici liberaque opera sua, fideliter obsecundaverit – digne profecto nec deiectus animo poterit arduis suscepti ministerii officiis respondere. ...

De precibus liturgicis

3757 *[18]* ... Sacerdos denique, hac etiam in re Iesu Christi munus persequens, qui «erat pernoctans in oratione Dei» [*Lc 6,12*] et semper vivit ad interpellandum pro nobis [*cf. Hb 7,25*], publicus ex officio exstat ad Deum pro nobis deprecator: eidem in mandatis est non modo proprium verumque altaris sacrificium Ecclesiae nomine caelesti Numini offerre, sed etiam «sacrificium laudis» [*Ps 49,14*] communesque preces; is nempe psalmis, supplicationibus et canticis, quae magna ex parte a sacris Litteris mutuatur, quotidie iterum atque iterum debitum Deo adorationis munus persolvit, atque necessarium eiusmodi impetrationis officium pro hominibus perficit. ...

3758 Si vel privata supplicatio tam sollemnibus pollet magnisque a Iesu Christo datis pollicitationibus [*cf. Mt 7,7-11; Mc 11,24; Lc 11,9-13*], at preces, quae Ecclesiae *[19]* nomine, dilectae nempe Redemptoris sponsae, ex officio funduntur, maiore procul dubio vi virtuteque fruuntur.

3760-3765: Resp. S. Officii, 11 Aug. 1936

De sterilizatione

3760 *Expos.:* ... Chirurgica operatio, qua sterilizatio obtinetur, non quidem est «actio intrinsece mala quoad substantiam actus» et ideo licita esse potest, si quando ad salutem et sanitatem curandam est necessaria. Si autem ideo peragitur, ut prolis procreatio impediatur, est «actio intrinsece mala ex defectu iuris in agente», cum neque homo privatus neque auctoritas publica directum in membra corporis dominium habeat quod *eo usque extendatur*.

3761 Haec a Summo Pontifice explicitis verbis proposita doctrina ex integro ad legem sterilizationis, de qua agitur, applicanda est. Quod vero hac lege proles manca arcenda praescribatur ob finem mere eugenicum, vel potius ad praecavenda damna oeconomica aut talia alterius generis mala, ad rem id non facit, neque supplet defectum iuris in agente, propterea praescripta sterilizationis operatio dici debet et est intrinsece iniusta.

3762 Licet ergo *finis* legis qui est: procurare valetudinem et robur futurae prolis, et arcere prolem mancam, improbandus non sit, reprobari debet ex integro legis *obiectum*, id est *medium* quod ad finem obtinendum praescribitur.

[*His consideratis, S. Officium 15 Iulii 1936 Resp. dedit:*]

ne divinamente potente della grazia stessa – egli potrà assolvere degnamente e senza restarne oppresso tutti gli ardui doveri dello stato sublime a cui fu chiamato. ...

Le preghiere liturgiche

... Il sacerdote infine, continuando anche in ciò la missione di Cristo, il quale «passava la notte pregando Dio» [*Lc 6,12*] e sempre vive nell'intercedere per noi [*cf. Eb 7,25*], come pubblico e ufficiale intercessore dell'umanità presso Dio, ha l'incarico e il mandato di offrire a Dio in nome della chiesa non solo il sacrificio propriamente detto, ma anche «il sacrificio di lode» [*Sal 50,14*] con la preghiera pubblica e ufficiale; egli, con salmi, preci e cantici tolti in gran parte dai Libri ispirati, paga a Dio ogni giorno a più riprese questo doveroso tributo di adorazione e compie questo necessario ufficio d'impetrazione per l'umanità. ... 3757

Se la preghiera anche privata ha promesse divine così magnifiche e così solenni, come quelle che Gesù Cristo le ha fatto [*cf. Mt 7,7-11; Mc 11,24; Lc 11,9-13*], quanto più potente sarà la preghiera innalzata d'ufficio in nome della chiesa, diletta sposa del Redentore. 3758

3760-3765: Risposta del S. Uffizio, 11 agosto 1936

La risposta prende posizione circa la «Legge sulla prevenzione di una discendenza affetta da malattia ereditaria» del 14 luglio 1933 emanata dal governo nazionalsocialista. – *Ed.*: Pastor Bonus 4 (Roma 1940) 223s / F. Hürth: TD ser. theol. 25 (^{2}1953) 115.

Sterilizzazione

Esposizione: ... Una operazione chirurgica, mediante la quale si ottiene la sterilizzazione, non è certamente «un'azione intrinsecamente cattiva per quanto riguarda la sostanza dell'atto» e quindi può essere lecita se talvolta è necessaria per la salute e per procurare la guarigione. Se invece si esegue per questo motivo, per impedire la procreazione della prole, è «una azione intrinsecamente cattiva, per mancanza di diritto in colui che la compie», dato che né un uomo privato né la pubblica autorità, ha un diretto dominio nelle membra del corpo *da poterlo estendere fino a questo punto*. 3760

Questa dottrina proposta con chiare parole dal papa, deve essere applicata integralmente alla legge della sterilizzazione di cui si tratta. Poiché poi con questa legge ci si propone di evitare una discendenza con dei difetti per un fine esclusivamente eugenico, o piuttosto per prevenire danni economici o simili mali di altro genere, questo non cambia nulla e non supplisce alla mancanza di diritto in colui che agisce; pertanto la suddetta operazione di sterilizzazione deve essere detta ed è intrinsecamente ingiusta. 3761

Anche se dunque il *fine* della legge, che è: procurare la salute e la forza della futura prole ed evitare una discendenza con difetti, non sia da riprovarsi, deve essere riprovato integralmente l'*oggetto* della legge, cioè il mezzo che è prescritto per conseguire il fine. 3762

[*Considerate queste cose, il Sant'Uffizio diede il 15 luglio 1936 la risposta:*]

3763 1) Sterilizatio, eum in finem facta, ut proles arceatur, est actio intrinsece mala ob defectum iuris in agente; quapropter ipsa lege naturae prohibetur, sive auctoritate privata sive auctoritate publica sit peragenda.

3764 2) ... «Lex ad praecavendam prolem transmissione hereditaria mancam» in quantum huiusmodi sterilizationem sive petendam sive exsequendam praescribit, est *vero* bono communi contraria, iniusta, neque ullam in conscientia gignere potest obligationem.

3765 3) Hanc legem approbare, commendare, auctoritative per sententiam iudicialem ad casum particularem applicare in ordine ad sterilizationem exsequendam, item approbare ... sterilizationem ipsam in ordine ad prolem praecavendam: est approbare ... rem intrinsece malam, ideoque est inhonestum et illicitum.

3771-3774: Litt. encycl. *Divini Redemptoris*, 19 Mart. 1937

De habitudine iurium singulorum hominum et civitatis

3771 [*Homini*] spiritualis atque immortalis animus inest; idemque, quemadmodum persona est mirandis prorsus corporis mentisque dotibus a summo Creatore praedita, ita reapse «microcosmos» ex veterum scriptorum sententia ea de causa vocari potest, quod inanimarum immensitatem rerum longissime evincit ac superat. Non modo in hac mortali vita, sed in perpetuo etiam mansura supremus ei finis est unice Deus; et cum per sanctitatis effectricem gratiam ad filii Dei dignitatem evectus sit, in mystico Iesu Christi corpore cum divino regno coniungitur.

Quod consequens est, multiplicia ei impertiit caeleste numen ac varia munera: ut vitae corporisque integritatis iura; ut iura itidem cum res adipiscendi necessarias tum ad finem ultimum via rationeque contendendi sibi a Deo propositum; ut denique iura et ineundae societatis et privata bona possidendi et eorum fruendi usu.

Praeterea, ut maritale coniugium, ita eius naturalis usus ex divina ordinatione oriuntur; itemque domestici convictus constitutio *[79]* eiusque praecipua munera non ex humano arbitrio neque ex oeconomicis rationibus, sed a summo ipso omnium Creatore proficiscuntur. ...

3772 At Deus pari modo hominem ad civilem consortionem natum conformatumque voluit, quam profecto sua ipsius natura postulat. Societas enim ex divini Creatoris consilio naturale praesidium est, quo quilibet civis possit ac debeat ad propositam sibi metam assequendam uti; quandoquidem Civitas homini, non homo Civitati exsistit.

Id tamen non ita intelligendum est, quemadmodum ob suam *individualismi* doctrinam *Liberales* quos vocant asseverant; qui quidem communitatem immoderatis singulorum commodis inservire iubent: se ita potius, ut omnes, ex eo quod cum societate composito ordine copulantur, terrenam possint per mutuam navitatis conspirationem veri nominis prosperitatem attingere; utque per humanum consortium privatae illae publicaeque animi dotes hominibus natura insitae floreant ac vigeant, quae temporarias peculiaresque utilitates

1) La sterilizzazione, fatta al fine di evitare la prole, è un'azione intrinsecamente cattiva, per la mancanza di diritto in colui che agisce; per la qual cosa è proibita dalla stessa legge di natura, sia che debba essere eseguita dall'autorità privata sia dall'autorità pubblica. 3763

2. ... «La legge sulla prevenzione di una discendenza affetta da malattia ereditaria», in quanto prescrive una simile sterilizzazione sia da chiedere sia da eseguire, è contraria al *vero* bene comune, ingiusta, e non può produrre nella coscienza alcuna obbligazione. 3764

3. Approvare questa legge, raccomandarla, applicarla autoritativamente per mezzo di una sentenza giudiziaria al caso particolare in ordine all'esecuzione della sterilizzazione, come anche approvare ... la stessa sterilizzazione al fine di evitare la prole: è approvare ... una cosa intrinsecamente cattiva, e quindi è disonesto ed illecito. 3765

3771-3774: Enciclica *Divini Redemptoris*, 19 marzo 1937

Ed.: AAS 29(1937) 78-92.

I diritti dei singoli uomini e degli stati

[*L'uomo*] ha un'anima spirituale e immortale; è una persona, dal Creatore ammirabilmente fornita di doni di corpo e di spirito, un vero «microcosmo», come dicevano gli antichi, un piccolo mondo, che vale di gran lunga più di tutto l'immenso mondo inanimato. Egli ha in questa e nell'altra vita solo Dio per ultimo fine; è dalla grazia santificante elevato al grado di figlio di Dio e incorporato al regno di Dio nel mistico corpo di Cristo. 3771

Dio l'ha conseguentemente dotato di molteplici e svariate prerogative: diritto alla vita, all'integrità del corpo, ai mezzi necessari all'esistenza; diritto di tendere al suo ultimo fine nella via tracciata da Dio; diritto alla associazione, alla proprietà e all'uso della proprietà.

Inoltre, come il matrimonio e il diritto all'uso naturale di esso sono di origine divina, così anche la costituzione e le prerogative fondamentali della famiglia sono state determinate e fissate dal Creatore stesso, non dall'arbitrio umano né da fattori economici. ...

Ma Dio ha in pari tempo ordinato l'uomo anche alla società civile richiesta dalla sua stessa natura. Nel piano del Creatore la società è un mezzo naturale, di cui l'uomo può e deve servirsi per il raggiungimento del suo fine, essendo la società umana per l'uomo, e non viceversa. 3772

Ciò non è da intendersi nel senso del *liberalismo individualistico*, che subordina la società all'uso egoistico dell'individuo; ma solo nel senso che, mediante l'unione organica con la società, sia a tutti resa possibile per la mutua collaborazione l'attuazione della vera felicità terrena; inoltre nel senso che nella società trovano sviluppo tutte le doti individuali e sociali, inserite nella natura umana, le quali, sorpassando l'immediato interesse del momento, ri-

exsuperant, divinamque praeferunt in civili ordinatione perfectionem, quod quidem in singulis hominibus contingere ullo modo nequit. Quod idcirco etiam homini inservit, ut hanc divinae perfectionis imaginem agnoscat acceptamque Creatori referat ...

3773 Iamvero, quemadmodum homo officia illa repudiare non potest, quibus Dei iussu civili societati obstringitur, atque adeo publicae rei moderatores iure pollent, si idem obtemperationi huic non legitime obsistit, eum ad officium persolvendum coërcendi; ita pari modo societas iis iuribus civem spoliare non potest a Creatore Deo eidem impertitis, quorum praestantiora *[80]* supra breviter attigimus, neque eorumdem usum ex arbitrio impossibilem reddere. Quapropter e mentis nostrae ratione oritur eidemque consentaneum est, ut terrenae res omnes homini usui utilitatique sint, ideoque per eum ad Creatorem referantur. ...

Dum igitur *Communistarum* effata personam humanam ita extenuant, ut civium cum societate necessitudines praepostere subvertant, humana mens, contra, ac divina revelatio eam tam sublime extollunt.

Decessor Noster felicis recordationis Leo XIII de oeconomicis socialibusque rationibus deque operariorum causa ... effectrices normas edidit;[1] quas Nos quidem ... nostrorum temporum condicionibus necessitatibusque accommodavimus.[2] In quibus Litteris ... de peculiari privatarum possessionum natura, ad singulos et ad societatem quod attinet, distincte definiteque et humani laboris iura dignitatemque designavimus et mutuas eorum auxilii adiumentique necessitudines, qui vel rem impertiunt vel dant operam, et mercedem denique, quae opificibus ex districta iustitia debetur, sibi suaeque familiae necessaria.

De iustitia sociali

3774 *[92]* Verum enim vero, praeter iustitiam, quam commutativam vocant, socialis etiam iustitia colenda est, quae quidem ipsa officia postulat, quibus neque artifices neque heri se subducere possunt. Atqui socialis iustitiae est id omne ab singulis exigere, quod ad commune bonum necessarium sit.

Ut autem, ad quamlibet viventis corporis compagem quod attinet, in universum consultum non est, nisi singulis membris ea omnia tribuantur, quibus eadem indigeant ad suas partes explendas; ita, ad communitatis constitutionem temperationemque quod pertinet, totius societatis bono prospici non potest, nisi singulis membris, hominibus videlicet personae dignitate ornatis, illud omne impertiatur, quod iisdem opus sit, ad sociale munus cuiusque suum exercendum.

Si igitur iustitiae sociali provisum fuerit, ex oeconomicis rebus uberes enascentur actuosae navitatis fructus, qui in tranquillitatis ordine maturescent, Civitatisque vim firmitudinemque ostendent; quemadmodum humani corporis valetudo ex imperturbata, plena fructuosaque eius opera dignoscitur.

Neque satis sociali iustitiae factum erit, nisi opifices et sibimet ipsis et familiae cuiusque suae victum tuta ratione ex accepta, rei consentanea, mercede

specchiano nella società la perfezione divina, ciò che nell'uomo isolato non può verificarsi. Ma anche questo ultimo scopo è in ultima analisi in ordine all'uomo, perché riconosca questo riflesso della perfezione divina, e lo rimandi così in lode e adorazione al Creatore ...

Pertanto, come l'uomo non può esimersi dai doveri voluti da Dio verso la 3773
società civile, e i rappresentanti dell'autorità hanno il diritto, quando egli si rifiutasse illegittimamente, di costringerlo al compimento del proprio dovere, così la società non può frodare l'uomo dei diritti personali, che gli sono stati concessi da Dio Creatore, i più importanti dei quali sono stati da Noi sopra accennati, né renderglíene impossibile per principio l'uso. È quindi conforme alla ragione e da essa voluto che alla fin fine tutte le cose terrestri siano ordinate alla persona umana, affinché per mezzo suo trovino la via verso il Creatore. ...

Mentre le teorie dei *comunisti* impoveriscono la persona umana, capovolgendo i termini della relazione dell'uomo e della società, la ragione e la rivelazione la elevano così in alto.

Sull'ordine economico-sociale e sulla questione degli operai, i principi direttivi sono stati esposti dal Nostro predecessore Leone XIII;[1] e Noi ... li abbiamo adattati alle condizioni ed esigenze del tempo presente.[2] In questa lettera, ... circa il carattere individuale e sociale della proprietà privata, Noi abbiamo precisato il diritto e la dignità del lavoro, i rapporti di vicendevole appoggio e aiuto che devono esistere tra coloro che detengono il capitale e coloro che lavorano, il salario dovuto per stretta giustizia all'operaio, necessario per sé e per la sua famiglia.

Giustizia sociale

Infatti, oltre la giustizia commutativa, vi è pure la giustizia sociale, che 3774
impone anch'essa doveri ai quali non si possono sottrarre né i padroni né gli operai. Ed è appunto proprio della giustizia sociale l'esigere dai singoli tutto ciò che è necessario al bene comune.

Ma come nell'organismo vivente non viene provvisto al tutto, se non si dà alle singole parti e alle singole membra tutto ciò di cui esse abbisognano per esercitare le loro funzioni; così non si può provvedere all'organismo sociale e al bene di tutta la società se non si dà alle singole parti e ai singoli membri, cioè uomini dotati della dignità di persone, tutto quello che devono avere per le loro funzioni sociali.

Se si soddisferà anche alla giustizia sociale, un'intensa attività di tutta la vita economica svolta nella tranquillità e nell'ordine ne sarà il frutto e dimostrerà la sanità del corpo sociale, come la sanità del corpo umano si riconosce da una imperturbata e insieme piena e fruttuosa attività di tutto l'organismo.

Ma non si può dire di aver soddisfatto alla giustizia sociale se gli operai non hanno assicurato il proprio sostentamento e quello delle proprie famiglie

*3773 [1] Cf. l'enciclica *Rerum novarum*, 15 maggio 1891 (cf. *3265-3271).
[2] Cf. l'enciclica *Quadragesimo anno*, 15 maggio 1931 (cf. *2725-3744).

praebere poterunt; nisi iisdem facultas dabitur modicam quamdam fortunam sibi comparandi, ad illud communis paupertatis ulcus vitandum, quod tam late diffunditur; nisi denique opportuna erunt in eorum commodum inita consilia, quibus iidem, per publica vel privata cautionis instituta, suae ipsorum senectuti, infirmitati operisque vacationi consulere queant.

3775-3776: Ep. encycl. *Firmissimam constantiam* ad episcopos Foederatarum Mexici Civitatum, 28 Mart. 1937

De resistentia contra abusum potestatis

3775 Docuistis, Ecclesiam, etiam cum gravi suo incommodo, pacis atque ordinis fautricem esse, omnemque iniustam rebellionem vel violentiam contra constitutas potestates condemnare. Ceterum apud vos affirmatum quoque est, si quando potestates ipsae iustitiam ac veritatem manifeste impugnent, ita ut vel fundamenta auctoritatis evertant, non videri cur improbari debeant cives illi, qui in unum coalescant ad tuendos semet ipsos nationemque servandam, licita atque idonea auxilia adhibentes contra eos, qui imperio abutantur ad rem publicam labefactandam.

3776 Quod si huius quaestionis solutio a singularibus rerum adiunctis necessario pendet, nonnulla tamen principia sunt in lumine collocanda:

1. Vindicationes eiusmodi rationem medii seu finis relativi habent, non finis ultimi atque absoluti. *[197]*

2. Eaedem, tamquam media, esse debent actiones licitae, neque intrinsece malae.

3. Cum ipsas ad finem idoneas et adaequatas esse oporteat, eatenus adhibendae sunt, quatenus ad propositum finem ex integro vel ex parte conducant, ita tamen, ut maiora damna communitati et iustitiae non afferant, quam ipsa damna resarcienda.

4. Usus vero talium mediorum et plenum civilium politicorumque iurium exercitium, cum causas quoque ordinis mere temporalis technicique aut violentae defensionis complectantur, non attingunt directe munus Catholicae Actionis, licet ad eandem officium pertineat catholicos viros instruendi ad propria iura recte exercenda, eademque ex communis boni necessitate iustis modis vindicanda.

5. Clerus et Actio Catholica, – cum ob missionem pacis amorisque sibi concreditam omnes homines «in vinculo pacis» [*Eph 4,3*] devincire teneantur, – plurimum ad nationis prosperitatem conferre debent, tum civium classiumque coniunctionem maxime fovendo, tum obsecundando omnibus socialibus inceptis, quae a Christi doctrina moralique lege non discordent.

con un salario proporzionato a questo fine; se non si facilita loro l'occasione di acquistare qualche modesta fortuna, prevenendo così la piaga del pauperismo universale; se non si prendono provvedimenti a loro vantaggio, con assicurazioni pubbliche o private, per il tempo della loro vecchiaia, della malattia o della disoccupazione.

3775-3776: Enciclica *Firmissimam constantiam* ai vescovi degli Stati Uniti del Messico, 28 marzo 1937

In questa lettera Pio XI tratta dell'oppressione della chiesa in Messico e del diritto dei cristiani alla resistenza. Il papa aveva già preso posizione circa la persecuzione della chiesa in Messico nell'enciclica *Acerba animi anxietudo* del 29 sett 1932 (AAS 24[1932] 321-332). – *Ed.*: AAS 29(1937) 196s.

Resistenza contro gli abusi del potere civile

Voi avete più di una volta ricordato ai vostri fedeli che la chiesa è fautrice 3775
di ordine e di pace, anche a costo di gravi sacrifici, e che condanna ogni ingiusta insurrezione e violenza contro i poteri costituiti. D'altra parte fra di voi si è pure detto che, qualora questi poteri insorgessero contro la giustizia e la verità al punto di distruggere le fondamenta stesse dell'autorità, non si vedrebbe come dover condannare quei cittadini che si unissero per difendere con mezzi leciti ed idonei se stessi e la nazione, contro chi si vale del potere pubblico per trarla a rovina.

Se la soluzione pratica dipende dalle circostanze concrete, dobbiamo tut- 3776
tavia da parte Nostra ricordarvi alcuni principi generali, da tener sempre presenti:

1. Queste rivendicazioni hanno ragione di mezzo, o di fine relativo, non di fine ultimo e assoluto.
2. In ragione di mezzo, devono essere azioni lecite e non intrinsecamente cattive.
3. Se vogliono essere mezzi proporzionati al fine, devono essere usati solo nella misura in cui servono a ottenere o rendere possibile in tutto o in parte, il fine, e in modo da non recare alla comunità danni maggiori di quelli che si vorrebbero riparare.
4. L'uso di tali mezzi e l'esercizio dei diritti civici e politici nella loro pienezza, abbracciando anche problemi di ordine puramente materiale e tecnico, o di difesa violenta, non entra in alcun modo nei compiti del clero e dell'Azione cattolica come tali, benché ad essi appartenga preparare i cattolici a far retto uso dei loro diritti e a propugnarli per tutte le vie legittime, secondo l'esigenza del bene comune.
5. Il clero e l'Azione cattolica – essendo per la loro missione di pace e di amore consacrati ad unire tutti gli uomini «nel vincolo di pace» [*Ef 4,3*] – devono contribuire alla prosperità della nazione, specialmente favorendo l'unione dei cittadini e delle classi e collaborando a tutte le iniziative sociali, che non siano in contrasto con il dogma e la legge morale cristiana.

PIUS XII: 2 Mart. 1939 – 9 Oct. 1958

3780-3786: Litt. encycl. *Summi pontificatus*, 20 Oct. 1939

De lege naturali

3780 Compertum omnino est primum altioremque malorum fontem, quibus hodierna afflictatur civitas, ex eo scatere, quod universalis de morum probitate pernegetur ac reiiciatur norma, cum in privata singulorum vita, tum in ipsa re publica atque in mutuis necessitudinum rationibus, quae inter gentes nationesque intercedunt; ipsa videlicet naturalis lex detrectatione oblivioneque obruitur.

3781 Haec naturalis lex veluti fundamento innititur Deo, omnipotenti omnium creatore ac patre, eodemque et supremo perfectissimoque legum latore et sapientissimo iustissimoque humanarum actionum vindice. Cum temere aeternum renuitur Numen, iam cuiuslibet honestatis principium labat nutans, iamque naturae vox silet vel pedetemptim debilitatur, quae indoctos etiam ac vel eos edocet, qui nondum ad civilis cultus usum pervenerunt, quid fas sit, quid nefas, quid liceat quidque non liceat; eosque admonet se aliquando coram Supremo Iudice de bene maleque factis suis rationem reddituros.

De iure nationis et de iure gentium

3782 *[431]* ... Divina posthabita auctoritate eiusque legis imperio, id necessario consequitur, ut civilis potestas absolutissima nullique obnoxia iura usurpet, quae ad summum Creatorem unice pertinent, utque in eiusdem Creatoris locum suffecta, rem publicam vel civium communitatem efferat quasi supremam totius humanae vitae metam maximamque normam in iuris morumque ordine habendam; atque adeo omnes prohibeat quo*[432]*minus ad naturalis rationis christianaeque conscientiae praecepta refugiant. ...

[433] ... Eo igitur nobilissimo munere fungitur res publica, ut, in nationis vita, privata singulorum incepta et opera recognoscat, temperet atque promoveat, eaque ad commune omnium bonum convenienter dirigat, quod quidem non ex alicuius arbitrio neque solummodo a terrena civilis societatis prosperitate, veluti a primaria ratione sua definiatur, sed ex naturali potius hominis perfectione congruenter provehenda, ad quam civitas ipsa a supremo Creatore, quasi instrumentum atque praesidium, destinatur. ...

3783 *[437]* ... Opinatio illa, Venerabiles Fratres, quae imperium paene infinitum rei publicae attribuit, non internae tantum nationum vitae et auctioribus componendis incrementis perniciosus error evadit, sed mutuis etiam populorum rationibus detrimentum affert; quandoquidem unitatem illam infringit, qua civitates universae inter se contineantur oportet, gentium iura vi firmitateque exuit, atque, viam sternens ad aliena violanda iura, pacate una simul tranquilleque vivere perdifficile reddit.

PIO XII: 2 marzo 1939 – 9 ott. 1958

3780-3786: Enciclica *Summi pontificatus*, 20 ott. 1939

Ed.: AAS 31(1939) 423-438.

La legge naturale

E innanzi tutto, è certo che la radice profonda e ultima dei mali che deploriamo nella società moderna sta nella negazione e nel rifiuto di una norma di moralità universale, sia della vita individuale, sia della vita sociale e delle relazioni internazionali; il misconoscimento cioè, così diffuso ai nostri tempi, e l'oblio della stessa legge naturale. 3780

Questa legge naturale trova il suo fondamento in Dio, creatore onnipotente e padre di tutti, supremo e assoluto legislatore, onnisciente e giusto vindice delle azioni umane. Quando Dio viene rinnegato, rimane anche scossa ogni base di moralità, si soffoca, o almeno si affievolisce di molto, la voce della natura, che insegna, persino agli indotti e alle tribù non pervenute a civiltà, ciò che è bene e ciò che è male, il lecito e l'illecito, e fa sentire la responsabilità delle proprie azioni davanti a un Giudice supremo. 3781

Diritto della nazione e diritto delle genti

... Rinnegata, in tal modo, l'autorità di Dio e l'impero della sua legge, il potere civile, per conseguenza ineluttabile, tende ad attribuirsi quell'assoluta autonomia, che solo compete al Supremo Fattore, e a sostituirsi all'Onnipotente, elevando lo stato o la collettività a fine ultimo della vita, a criterio sommo dell'ordine morale e giuridico, e interdicendo, perciò, ogni appello ai principi della ragione naturale e della coscienza cristiana. ... 3782

... È quindi nobile prerogativa e missione dello stato il controllare, aiutare e ordinare le attività private e individuali della vita nazionale, per farle convergere armonicamente al bene comune, il quale non può essere determinato da concezioni arbitrarie, né ricevere la sua norma primariamente dalla prosperità materiale della società, ma piuttosto dallo sviluppo armonico e dalla perfezione naturale dell'uomo al quale la società è destinata, quale mezzo, dal Creatore. ...

... La concezione che assegna allo stato un'autorità illimitata non è, venerabili fratelli, soltanto un errore pernicioso alla vita interna delle nazioni, alla loro prosperità e al maggiore e ordinato incremento del loro benessere, ma arreca altresì danno alle relazioni fra i popoli, perché rompe l'unità della società soprannazionale, toglie fondamento e valore al diritto delle genti, apre la via alla violazione dei diritti altrui e rende difficili l'intesa e la convivenza pacifiche. 3783

3784 Etenim hominum genus, quamquam ex naturalis ordinis a Deo statuta lege in civium classes disponitur, itemque in nationes civitatesque, quae ad suam quod attinet interni regiminis temperationem, aliae ab aliis non pendent, mutuis tamen in iuridiciali ac morali re vinculis obstringitur, et in universam magnamque coalescit populorum congregationem, quae ad assequendum omnium gentium bonum destinatur, ac peculiaribus regitur normis, quae et unitatem tutantur, et ad res quotidie magis prosperas dirigunt.

3785 Iam vero nemo est qui non videat asseverata illa rei publicae iura, absolutissima nullique prorsus obnoxia, legi huic naturali et insitae omnino adversari, eamdemque funditus refellere; itemque patet eadem iura illas legitime initas necessitudines, quibus nationes inter se coniunguntur, civitatis moderatorum *[438]* arbitrio permittere, ac praepedire quominus recta habeatur animorum omnium consensio ac mutua adiutricis operae collatio. ...

3786 Ceterum ius gentium idcirco a divino iure vindicare, ut in rei publicae moderatorum arbitrio veluti fundamento unice innitatur, nihil aliud significat quam illud ipsum ex honoris sui suaeque firmitatis solio detrudere, idemque nimio concitatoque privati publicique commodi studio permittere, quod non alio contendit, nisi ut propria iura efferat, aliena deneget.

3788: Decr. S. Officii, 21 (24) Febr. 1940

Con questo decreto viene proibita la diretta sterilizzazione anche per motivi eugenetici. Il decreto del 21 marzo 1931 (AAS 23[1931] 118s), che qui viene citato, dice che la sterilizzazione «è totalmente da respingere e da ritenere sbagliata e condannata» («esse omnino improbandam et habendam pro falsa et damnata»), richiamandosi in ciò all'enciclica *Ca-* ▷

De sterilizatione

3788 *Qu.:* An licita sit directa sterilizatio sive perpetua sive temporanea, sive viri sive mulieris?

Resp. (confirmata a Summo Pontifice, 22 Febr.): Negative, et quidem prohiberi lege naturae, eamque, quod sterilizationem eugenicam attinet, *Decreto* 21 Mart. 1931 reprobatam iam esse.

3790: Decr. S. Officii, 27 Nov. (2 Dec.) 1940

De directa insontium occisione iussu auctoritatis publicae

3790 *Qu.:* Num licitum sit, ex mandato auctoritatis publicae, directe occidere eos, qui, quamvis nullum crimen morte dignum commiserint, tamen ob defectus psychicos vel physicos nationi prodesse iam non valent eamque potius gravare eiusque vigori ac robori obstare censentur? *[554]*

Resp. (confirmata a Summo Pontifice, 1 Dec.): Negative, cum sit iuri naturali ac divino positivo contrarium.

Infatti il genere umano, quantunque per disposizione dell'ordine naturale 3784
stabilito da Dio si divida in gruppi sociali, nazioni o stati, indipendenti gli uni dagli altri, in quanto riguarda il modo di organizzare e di dirigere la loro vita interna, è tuttavia legato, da mutui vincoli morali e giuridici, in una grande comunità, ordinata al bene di tutte le genti e regolata da leggi speciali, che ne tutelano l'unità e ne promuovono la prosperità.

Ora non è chi non veda come l'affermata autonomia assoluta dello stato 3785
si ponga in aperto contrasto con questa legge immanente e naturale, la neghi anzi radicalmente, lasciando in balìa della volontà dei reggitori la stabilità delle relazioni internazionali, e togliendo la possibilità di una vera unione e di una collaborazione feconda in ordine all'interesse generale. ...

Ma d'altra parte, staccare il diritto delle genti dall'àncora del diritto divi- 3786
no, per fondarlo sulla volontà autonoma degli stati, significa detronizzare quello stesso diritto e togliergli i titoli più nobili e più validi, abbandonandolo all'infausta dinamica dell'interesse privato e dell'egoismo collettivo tutto intento a far valere i propri diritti e a disconoscere quelli degli altri.

3788: Decreto del S. Uffizio, 21 (24) febbr. 1940

sti connubii di Pio XI (*3722). Pio XII nei discorsi del 29 ott. 1951 alle ostetriche e del 7 sett. 1953 a un simposio internazionale della medicina genetica ha aggiunto la precisazione che la proibizione generale si riferisce alla sterilizzazione di innocenti (AAS 43[1951] 843s; 45[1953] 606). – *Ed.*: F. Hürth: TD ser. theol. 25 (^{2}1953) 116 / AAS 32(1940) 73.

Sterilizzazione

Domanda: È lecita la sterilizzazione diretta, sia perpetua che tempora- 3788
nea, sia dell'uomo che della donna?

Risposta (confermata dal papa il 22 febbraio): No, e precisamente è proibita dalla legge naturale, e, poiché concerne la sterilizzazione eugenetica, è già stata riprovata nel *Decreto* del 21 marzo 1931.

3790: Decreto del S. Uffizio, 27 nov. (2 dic.) 1940

Ed.: AAS 32(1940) 553s.

Uccisione diretta di portatori di handicap
per ordine dell'autorità pubblica

Domanda: È lecito, per ordine dell'autorità pubblica, uccidere diretta- 3790
mente quelli che, benché non abbiano commesso nessun delitto meritevole di morte, tuttavia, a causa di difetti fisici o psichici, non sono più in grado di essere utili alla nazione, e si ritiene piuttosto che l'appesantiscano e che siano di ostacolo al suo vigore e alla sua forza?

Risposta (confermata dal papa il 1° dicembre): No, perché è contrario al diritto naturale e divino positivo.

3792-3796: Lettera della Commissione Biblica ai vescovi d'Italia, 20 ag. 1941

Il sacerdote Dolindo Ruotolo aveva presentato anonimamente al papa e alla Curia uno scritto dal titolo: *Un gravissimo pericolo per la chiesa e per le anime. Il sistema critico-scientifico nello studio e nell'interpretazione della Sacra Scrittura, le sue deviazioni funeste e le sue aberrazioni*. Come risulta dal titolo, l'autore rifiuta lo studio scientifico della sacra Scrittura, contrapponendovi la meditazione del suo senso «spirituale», così come egli l'aveva mostrata in un'opera pubblicata con lo pseudonimo di Dain Cohenel: *La Sacra Scrittura: Psicologia, Commento, Meditazione* (messa all'Indice il 13 nov. 1940). Il segretario della Commissione Biblica, Jacques M. Vosté OP, sostenne l'esegesi scientifica. Il papa il 16 agosto 1941 confermò la lettera. – *Ed.*: AAS 33(1941) 466-469 / A. Vaccari, *Lo studio della Sacra Scrittura: Lettere della Pontificia Commissione Biblica* (Roma 1943) 24-29 / EnchB n. 524-527.

Senso letterale e spirituale della sacra Scrittura

3792 (1) L'anonimo, benché affermi *pro forma* che il senso letterale è la «base dell'interpretazione biblica»,[1] di fatto preconizza una esegesi assolutamente soggettiva e allegorica. ... Ora se è proposizione di fede da tenersi per principio fondamentale, che la Sacra Scrittura contiene, oltre al senso letterale, un senso spirituale o tipico, come ci è insegnato dalla pratica di Nostro Signore e degli Apostoli, tuttavia non ogni sentenza o racconto contiene un senso tipico, e fu un eccesso grave della scuola alessandrina di voler trovare dappertutto un senso simbolico, anche a danno del senso letterale e storico.

Il senso spirituale o tipico, oltre che fondarsi sopra il senso letterale, deve provarsi sia dall'uso di Nostro Signore, degli Apostoli o degli scrittori ispirati, sia dall'uso tradizionale dei Santi Padri e della Chiesa, specialmente nella sacra liturgia, perché *[467]* «lex orandi, lex credendi» [*cf.* **246*].

Un'applicazione più larga dei testi sacri potrà bensì giustificarsi collo scopo dell'edificazione in omilie ed in opere ascetiche; ma il senso risultante anche dalle accomodazioni più felici, quando non sia comprovato com'è detto sopra, non si può dire veramente e strettamente senso della Bibbia né che fu da Dio ispirato all'agiografo.

3793 Invece l'anonimo, che non fa veruna di queste distinzioni elementari, vuole imporre le elucubrazioni della sua fantasia come senso della Bibbia, come «vere comunioni spirituali della sapienza del Signore»,[1] e misconoscendo la capitale importanza del senso letterale, calunnia gli esegeti cattolici di considerare «*solo* il senso letterale» e di considerarlo «a modo umano, prendendolo *solo* materialmente, per quello che suonano le parole»[2] ... .

Egli rigetta in tal modo la regola d'oro dei dottori della Chiesa, così chiaramente formulata dall'Aquinate: «Omnes sensus fundantur super unum, scilicet litteralem, ex quo *solo* potest trahi argumentum»;[3] regola che i Sommi Pontefici sancirono e consecrarono quando prescrissero che, prima di tutto, si cerchi con ogni cura il senso letterale. Così per es. Leone XIII ...: «Propterea cum studio perpendendi quid ipsa verba valeant, quid consecutio rerum velit, quid locorum similitudo aut talia cetera, externa quoque appositae eruditionis illustratio societur».[4] ... [*Si cita anche l'insegnamento di Agostino *3284²*].

Così pure Benedetto XV nell'Enciclica *Spiritus Paraclitus*: «Ipsa Scripturae verba perdiligenter consideremus, ut certo constet quidnam sacer scriptor dixerit»;[5] dove ... raccomanda che gli esegeti «*modeste temperateque* e litterali sententia ad altiora exsurgant».[6]

Ambedue finalmente i Sommi Pontefici ... insistono, con le stesse parole di S. Girolamo, sul dovere dell'esegeta: «commentatoris officium esse, non quid ipse velit sed quid sentiat ille, quem interpretatur, exponere».[7]

Il senso del decreto tridentino sull'autorità della Vulgata

[468] (2) ... Il Concilio Tridentino, contro la confusione cagionata dalle nuove traduzioni in latino e in vernacolo allora propalate, volle sancito l'uso pubblico, nella Chiesa Occidentale, della versione latina comune giustificandolo dall'uso secolare fattone dalla Chiesa stessa, ma non pensò per nulla menomare l'autorità delle versioni antiche adoperate nelle Chiese Orientali, di quella segnatamente dei LXX usata dagli stessi Apostoli, e meno ancora l'autorità dei testi originali, e resistette ad una parte dei Padri, che volevano l'uso esclusivo della Volgata come sola autorevole. 3794

Ora l'anonimo sentenzia che in virtù del decreto Tridentino si possiede nella versione latina un testo dichiarato superiore a tutti gli altri, rimprovera agli esegeti di voler interpretare la Volgata coll'aiuto degli originali e delle altre versioni antiche. Per lui il decreto dà la «certezza del Sacro Testo», così che la Chiesa non ha bisogno di «ancora ricercare l'autentica lettera di Dio»,[1] e ciò non soltanto in *rebus fidei et morum* [*in questioni di fede e di morale*], ma in tutti i rispetti (anche letterari, geografici, cronologici, ecc.). ...

Ebbene tale pretesa non è soltanto contro il senso comune, il quale non accetterà mai che una versione possa essere superiore al testo originale, ma è 3795

---

*3792 [1] D. Ruotolo, *Un gravissimo pericolo*, 6.

*3793 [1] Ib. 45.

[2] Ib. 11.

[3] [«Tutti i sensi si fondano su di uno, cioè il letterale, dal quale soltanto può essere ricavata l'argomentazione»]. Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae*, I, q. 1, a. 10 ad 1 (Editio Leonina 4, 25b).

[4] [«Perciò allo studio per soppesare quale sia il valore delle parole in se stesse, cosa significhi la concatenazione delle varie realtà, la somiglianza dei luoghi e le altre considerazioni simili, si aggiunga ancora la delucidazione di elementi esterni risultante da una conveniente erudizione»]. Leone XIII, Enciclica *Providentissimus Deus* (EnchB n. 107).

[5] [«Noi dobbiamo, con un esame molto attento delle parole stesse della Scrittura assicurarci, senza alcuna possibilità di dubbio, di ciò che l'autore sacro ha scritto»]. Bendetto XV, Enciclica *Spiritus Paraclitus* (EnchB n. 485).

[6] [«devono giungere, con misura e discrezione, a interpretazioni più elevate»]. Ib., n. 486.

[7] [«Il dovere del commentatore non è quello di esporre idee personali, bensì quelle dell'autore che viene commentato»]. Girolamo di Stridone, *Epistula ad Pammachium*, 17, 7 (CSEL 54, $381_{7\text{-}9}$ [= Lettera 49] / PL 22 [1864] 507 [= Lettera 48]) / EnchB n. 106 487).

*3794 [1] *Un gravissimo pericolo*, 7.

anche contro la mente dei Padri del Concilio, quale appare dagli Atti; il Concilio anzi fu consapevole della necessità di una revisione e correzione della Volgata medesima e ne rimise l'esecuzione ai Sommi Pontefici, i quali la fecero, come fecero, secondo la mente dei più autorevoli collaboratori del Concilio stesso, un'edizione corretta dei LXX ..., e poi ordinarono quella del Vecchio Testamento ebraico e del Nuovo Testamento greco ...

Ed è apertamente contro il precetto dell'Enciclica *Providentissimus*: «Neque tamen non sua habenda erit ratio reliquarum versionum, quas christiana laudavit usurpavitque antiquitas, maxime codicum primigeniorum».[1]

Insomma il Concilio Tridentino dichiarò «autentica» la Volgata in *[469]* senso giuridico, cioè riguardo alla «vis probativa in rebus fidei et morum» [«forza probativa in questioni di fede e di morale»], ma non escluse affatto possibili divergenze dal testo originale e dalle antiche versioni ...

3800-3822: Litt. encycl. *Mystici corporis*, 29 Iun. 1943

De membris Ecclesiae

3800 *[200]* Sicut in natura rerum non ex qualibet membrorum congerie constituitur corpus, sed organis, uti aiunt, instructum sit oportet seu membris, quae non eundem actum habeant ac sint apto ordine composita: ita Ecclesia ea maxime de causa corpus dicenda est, quod recta consentaneaque coalescit partium temperatione coagmentationeque, ac diversis est sibique invicem congruentibus membris instructa.

3801 Minime autem reputandum est, hanc ordine digestam seu «organicam», ut aiunt, Ecclesiae corporis structuram solis hierarchiae gradibus absolvi ac definiri, vel, ut opposita sententia tenet, unice ex charismaticis constare; qui quidem donis prodigialibus instructi numquam sunt in Ecclesia defuturi. ...

3802 *[202]* ... In Ecclesiae autem membris reapse ii soli annumerandi sunt, qui regenerationis lavacrum receperunt veramque fidem profitentur, neque a Corporis compage semet ipsos misere separarunt, vel ob gravissima admissa a legitima auctoritate seiuncti sunt. «Etenim in uno Spiritu, ait Apostolus, omnes nos in unum Corpus baptizati sumus, sive Iudaei sive gentiles, sive *[203]* servi sive liberi» [*1Cor 12,13*].

Sicut igitur in vero christifidelium coetu unum tantummodo habetur Corpus, unus Spiritus, unus Dominus et unum baptisma, sic haberi non potest nisi una fides [*cf. Eph 4,5*]; atque adeo qui Ecclesiam audire renuerit, iubente Domino habendus est ut ethnicus et publicanus [*cf. Mt 18,17*]. Quamobrem qui fide vel regimine invicem dividuntur, in uno eiusmodi Corpore, atque uno eius divino Spiritu vivere nequeunt.

*3795 [1] [«Dovrà tuttavia tenere anche nel debito conto le altre versioni, che la cristianità antica elogiò e di cui si servì, e specialmente i codici primitivi»]. EnchB n. 106

3800-3822: Enciclica *Mystici corporis*, 29 giugno 1943

L'enciclica rappresenta una pietra miliare nello sviluppo dell'ecclesiologia contemporanea. Accogliendo le affermazioni bibliche, essa si contrappone a una visione puramente giuridica della chiesa. – *Ed.*. AAS 35(1943) 200-243.

I membri della chiesa

Come nella natura delle cose il corpo non è costituito da una qualsiasi 3800
congerie di membra, ma deve essere fornito di organi, ossia di membra che non abbiano tutte il medesimo compito, ma siano debitamente coordinate; così la chiesa, per questo specialmente deve chiamarsi corpo, perché risulta da una retta disposizione e coerente unione di membra fra loro diverse.

[*Si riporta la descrizione della chiesa di Rm 12,4s*].

Non bisogna però credere che questa organica struttura della chiesa sia 3801
costituita dai soli gradi della gerarchia e, ad essi limitata, consti unicamente di persone carismatiche; benché cristiani forniti di doni prodigiosi non mancheranno mai alla chiesa. ...

... In realtà, tra i membri della chiesa bisogna annoverare esclusivamente 3802
quelli che ricevettero il lavacro della rigenerazione, e professando la vera fede, né da se stessi disgraziatamente si separarono dalla compagine di questo corpo, né per gravissime colpe commesse ne furono separati dalla legittima autorità. «Poiché – dice l'apostolo – in un solo spirito tutti noi siamo stati battezzati per essere un solo corpo, o giudei, o gentili, o servi, o liberi» [*1Cor 12,13*].

Come dunque nel vero ceto dei fedeli si ha un solo corpo, un solo Spirito, un solo Signore e un solo battesimo, così non si può avere che una sola fede [*cf. Ef 4,5*], sicché chi abbia ricusato di ascoltare la chiesa, deve, secondo l'ordine di Dio, ritenersi come gentile e pubblicano [*cf. Mt 18,17*]. Perciò quelli che sono tra loro divisi per ragioni di fede o di governo, non possono vivere nell'unità di tale corpo e per conseguenza neppure nel suo divino Spirito.

3803 Neque existimandum est, Ecclesiae corpus, idcirco quod Christi nomine insigniatur, hoc etiam terrenae peregrinationis tempore ex membris tantummodo sanctitate praestantibus constare, vel ex solo eorum coetu exsistere, qui a Deo sint ad sempiternam felicitatem praedestinati [*cf.* **1201 1203 1205s 1221 2408 2463 2472-2478*]. ...

Siquidem non omne admissum etsi grave scelus eiusmodi est, ut – sicut schisma vel haeresis vel apostasia faciunt – suapte natura hominem ab Ecclesiae corpore separet. Neque ab iis omnis vita recedit, qui, licet caritatem divinamque gratiam peccando amiserint [*cf.* **1544 1578 1963s*] atque adeo superni promeriti iam non capaces evaserint, fidem tamen christianamque spem retinent, ac caelesti luce collustrati intimis Spiritus Sancti suasionibus impulsionibusque ad salutarem instigantur timorem et ad precandum suique lapsus paenitendum divinitus excitantur.

De functione episcoporum in Corpore Christi mystico

3804 *[211]* ... [*Sicut universalis Ecclesia, ita et peculiares eius communitates, id est Ecclesiae particulares*] a Christo Iesu proprii uniuscuiusque episcopi voce potestateque reguntur. Quamobrem sacrorum antistites non solum eminentiora universalis Ecclesiae membra habendi sunt, ut qui singulari prorsus nexu iunguntur cum divino totius Corporis Capite, atque adeo iure vocantur «partes membrorum Domini primae»;[1] sed ad propriam cuiusque dioecesim quod spectat, utpote veri pastores assignatos sibi greges singuli singulos Christi nomine pascunt ac regunt [*cf.* **3061*]; id tamen dum faciunt, *[212]* non plane sui iuris sunt, sed sub debita Romani Pontificis auctoritate positi, quamvis ordinaria iurisdictionis potestate fruantur, immediate sibi ab eodem Pontifice Summo impertita. Quapropter ut Apostolorum ex divina institutione successores a populo venerandi sunt.

De cooperatione membrorum Corporis mystici cum Capite

3805 Nec tamen putandum est, Christum Caput, cum tam sublimi in loco sit positum, opem non requirere Corporis. Etenim de mystico quoque hoc Corpore illud asseverandum est, quod Paulus de humana concretione asseverat: «Non potest dicere ... caput pedibus: non estis mihi necessarii» [*1Cor 12,21*]. Liquido utique patet, christifideles divini Redemptoris ope omnino egere, cum *[213]* ipse dixerit: «Sine me nihil potestis facere» [*Io 15,5*], et cum ... omne mystici huius Corporis incrementum in aedificationem sui ex Christo Capite sit [*cf.* *Eph 4,16; Col 2,19*].

Attamen hoc quoque retinendum est, quamvis mirandum prorsus videatur, Christum nempe requirere membra sua. Idque primo quidem, quatenus Iesu Christi persona a Summo geritur Pontifice, qui ne pastoralis officii onere

Neppure deve ritenersi che il corpo della chiesa, appunto perché è fregiato del nome di Cristo, anche nel tempo del terreno pellegrinaggio sia composto soltanto di membri che si distinguono nella santità, o di coloro che sono predestinati da Dio alla felicità eterna [*cf.* **1201 1203 1205s 1221 2408 2463 2472-2478*]. ... 3803

Poiché non ogni delitto commesso, per quanto grave – come lo scisma, l'eresia, l'apostasia – è tale che di sua natura separi l'uomo dal corpo della chiesa. Né si estingue ogni vita in coloro che, pur avendo perduto con il peccato la carità e la grazia divina [*cf.* **1544 1578 1963s*] sì da non essere più capaci del premio soprannaturale, conservano tuttavia la fede e la speranza cristiana, e, illuminati da luce celeste, da interni consigli e impulsi dello Spirito Santo, sono spinti a concepire un salutare timore e vengono eccitati a pregare e a pentirsi dei propri peccati.

La funzione dei vescovi nel corpo mistico di Cristo

... [*Come la chiesa universale, così anche le comunità cristiane, cioè le chiese particolari*] sono governate da Gesù Cristo con la voce e l'autorità del vescovo di ciascuna. Perciò i vescovi non soltanto devono esser tenuti quali membra più eminenti della chiesa universale, perché sono uniti al divin Capo di tutto il corpo con un vincolo veramente singolare, onde con diritto sono chiamati «le principali parti delle membra del Signore»,[1] ma anche in quanto riguarda la propria diocesi, sono veri pastori che guidano e reggono in nome di Cristo il gregge assegnato a ciascuno [*cf.* **3061*]. Ma mentre fanno ciò, non sono del tutto indipendenti, perché sono sottoposti alla debita autorità del romano pontefice, pur fruendo dell'ordinaria potestà di giurisdizione comunicata loro direttamente dallo stesso sommo pontefice. Perciò essi, come successori degli apostoli per divina istituzione, devono essere venerati dal popolo. 3804

La cooperazione dei membri del corpo mistico con il Capo

Né tuttavia bisogna credere che Cristo capo, essendo posto in luogo così sublime, non voglia l'aiuto del corpo. Si deve infatti asserire di questo corpo mistico ciò che Paolo afferma del composto umano: «Il capo non può dire ... ai piedi: voi non mi siete necessari» [*1Cor 12,21*]. Appare chiaramente che i cristiani hanno assolutamente bisogno dell'aiuto del divin Redentore, poiché egli stesso ha detto: «Senza di me non potete far nulla» [*Gv 15,5*], e, secondo la dottrina dell'apostolo, ogni incremento di questo corpo mistico per la propria edificazione, dipende dal capo Cristo [*cf.* *Ef 4,16; Col 2,19*]. 3805

Tuttavia bisogna anche ritenere, benché a prima vista possa destar meraviglia, che anche Cristo ha bisogno delle sue membra. Anzitutto perché la persona di Gesù Cristo è rappresentata dal sommo pontefice, il quale per non

***3804** [1] Gregorio I Magno, *Moralia*, XIV, 35, § 43 (PL 75, 1062B / M. Adriaen: CpChL 143A [1979] 724_{36}).

obruatur, alios non paucos in sollicitudinis suae partes vocare debet, ac quotidie est totius comprecantis Ecclesiae adiutorio relevandus.

Ac praeterea Servator noster, prout ipse per se non adspectabili modo Ecclesiam regit, a mystici vult sui Corporis membris adiuvari in exsequendo redemptionis opere. Quod tamen non ex eius indigentia debilitateque accidit, sed ex eo potius, quod ipsemet ad maiorem intemeratae suae Sponsae honorem rem ita disposuit. Dum enim, in cruce emoriens, immensum redemptionis thesaurum Ecclesiae suae, nihil ea conferente, dilargitus est, ubi de eiusmodi thesauro distribuendo agitur, id efficiendae sanctitatis opus non modo cum intaminata sua Sponsa communicat, sed ex eius etiam opera vult quodammodo oriri.

De modo quo Christus in Ecclesia vivit

3806 *[217]* ... Corporis Christi nominatio non ex eo solum explicanda est, quod Christus mystici sui Corporis Caput est dicendus, *[218]* sed ex eo etiam, quod ita Ecclesiam sustinet et ita in Ecclesia quodammodo vivit, ut ipsa quasi altera Christi persona exsistat. ...

Nobilissima tamen eiusmodi appellatio non ita accipienda est, ac si ineffabile illud vinculum, quo Dei Filius concretam assumpsit humanam naturam, ad universam pertineat Ecclesiam [*cf.* **3816*], sed in eo posita est, quod Servator noster bona maxime sibi propria ita cum Ecclesia sua communicat, ut haec secundum totam vitae suae rationem, tam adspectabilem quam arcanam, Christi imaginem quam perfectissime exprimat.

Nam per iuridicam, ut aiunt, missionem, qua divinus Redemptor Apostolos in mundum misit, sicut ipse missus erat a Patre [*cf. Io 17,18; 20,21*], ipse est, qui per Ecclesiam baptizat,[1] docet, regit, solvit, ligat, offert, sacrificat. Ea vero altiore donatione, interna ac sublimi prorsus, ... Christus Dominus Ecclesiam superna sua vita vivere iubet, totum eius Corpus divina virtute sua permeat, et singula membra secundum locum, quem in Corpore occupant, eo fere modo alit ac sustentat, quo cohaerentes sibi palmites vitis nutrit facitque frugiferos.[2]

De Spiritu Sancto ut anima Ecclesiae

3807 Quodsi divinum hoc, a Christo datum, vitae virtutisque principium attente consideramus, prout ipsum fontem constituit *[219]* cuiusvis doni gratiaeque creatae, facile intellegimus illud nihil aliud esse nisi Paraclitum Spiritum, qui a Patre Filioque procedit, quique peculiari modo «Spiritus Christi» seu «Spiritus Filii» dicitur [*Rm 8,9; 2Cor 3,17; Gal 4,6*]. ...

Dum Christus solummodo hunc Spiritum non ad mensuram accepit [*cf. Io 3,34*], membris tamen mystici Corporis non nisi secundum mensuram dona-

***3806** [1] Cf Tommaso d'Aquino, *Summa contra gentiles*, IV, 76 (Editio Leonina 15, $241b_{24}$).

essere aggravato dal peso dell'ufficio pastorale, deve rendere anche altri in molte cose partecipi della sua sollecitudine, e deve essere ogni giorno alleggerito dall'aiuto di tutta la chiesa supplicante.

Inoltre il nostro Salvatore, governando da se stesso la chiesa in modo invisibile, vuol essere aiutato dalle membra del suo corpo mistico nell'esecuzione dell'opera della redenzione. Ciò veramente non accade per sua indigenza e debolezza, ma piuttosto perché egli stesso così dispose per maggiore onore dell'intemerata sua sposa. Mentre infatti moriva sulla croce, donò alla sua chiesa, senza nessuna cooperazione di essa, l'immenso tesoro della redenzione; quando invece si tratta di distribuire tale tesoro, egli non solo condivide con la sua sposa incontaminata l'opera della santificazione, ma vuole che tale santificazione scaturisca in qualche modo anche dall'azione di lei.

Come Cristo vive nella chiesa

... Questo appellativo del corpo di Cristo non deve spiegarsi semplice- 3806
mente col fatto che Cristo debba dirsi capo del suo corpo mistico, ma anche col fatto che egli talmente sostenta la chiesa e talmente vive in certo modo nella chiesa, che essa sussiste quasi come una seconda persona di Cristo. ...

Tuttavia tale nobilissima denominazione non deve essere presa come se appartenesse all'intera chiesa quell'ineffabile vincolo con cui il Figlio di Dio assunse un'individua umana natura [*cf.* **3816*]; ma consiste in ciò che il nostro Salvatore comunica talmente con la sua chiesa i beni suoi propri, che questa, secondo tutto il suo modo di vivere, quello visibile e quello invisibile, presenta una perfettissima immagine di Cristo.

Poiché, per quella missione giuridica con la quale il divin Redentore mandò nel mondo gli apostoli come egli stesso era stato mandato dal Padre [*cf. Gv 17,18; 20,21*], è proprio lui che battezza,[1] insegna, governa, assolve, lega, offre, sacrifica, per mezzo della chiesa. Con quell'alta donazione poi, del tutto interna e sublime, ... Gesù Cristo fa vivere la chiesa della sua propria superna vita, permeando con la sua divina virtù tutto il corpo di lei, e alimentando e sostentando le singole membra, secondo il posto che occupano nel corpo, come la vite nutre e fa fruttificare i tralci che le sono uniti.[2]

Lo Spirito Santo come anima della chiesa

Se poi consideriamo attentamente questo divino principio di vita e di vir- 3807
tù dato da Cristo, in quanto costituisce la stessa fonte di ogni dono e grazia creata, capiremo facilmente che esso non è altro se non lo Spirito Santo, che procede dal Padre e dal Figlio e che viene chiamato in modo proprio «Spirito di Cristo», ossia «Spirito del Figlio» [*Rm 8,9; 2Cor 3,17; Gal 4,6*]. ...

Mentre soltanto Cristo ricevette questo Spirito senza misura [*cf. Gv 3,34*], alle membra del corpo mistico viene distribuito dalla pienezza dello

[2] Cf Leone XIII, Enciclica *Sapientiae christianae*, 10 genn 1890, e Enciclica *Satis cognitum*, 29 giugno 1896 (ASS 22[1889/90] 392; 28[1895/96] 710).

tionis Christi ex ipsius Christi plenitudine impertitur [*cf. Eph 1,8; 4,7*]. Ac postquam Christus in Cruce clarificatus est, eius Spiritus cum Ecclesia uberrima effusione communicatur, ut ipsa eiusque singula membra magis in dies magisque Servatori nostro adsimulentur. Spiritus Christi est, qui nos adoptivos Dei filios effecit [*cf. Rm 8,14-17; Gal 4,6s*], ut aliquando «omnes revelata facie gloriam Domini speculantes, in eandem imaginem transformemur a claritate in claritatem» [*2Cor 3,18*].

3808 Huic autem Christi Spiritui tamquam non adspectabili principio id quoque attribuendum est, ut omnes Corporis partes tam inter sese, quam cum excelso Capite suo coniungantur, totus in Capite cum sit, totus in Corpore, totus in singulis membris; quibus pro diversis eorum muneribus atque officiis, pro maiore vel minore quo fruuntur spiritualis sanitatis gradu, diversis rationibus praesens est atque adsistit.

Ille est, qui caelesti vitae halitu in omnibus corporis partibus cuiusvis est habendus actionis vitalis ac reapse salutaris principium. Ille est, qui licet per se ipse in omnibus membris habeatur, in iisdemque divinitus agat, in inferioribus tamen etiam per superiorum ministerium *[220]* operatur; ille denique est, qui dum Ecclesiae nova semper in dies, sua afflante gratia, incrementa parit, membra tamen, a Corpore omnino abscissa, renuit sanctitatis gratia inhabitare.

Quam quidem Iesu Christi Spiritus praesentiam operationemque ... Leo XIII Encyclicis Litteris *Divinum illud* per haec verba presse nervoseque significavit: «Hoc affirmare sufficiat, quod cum Christus Caput sit Ecclesiae, Spiritus Sanctus sit eius anima».[1]

De natura Corporis mystici

3809 *[221]* ... Iam ... in sua luce ponere cupimus, Christi Corpus, quod est Ecclesia, mysticum esse appellandum. ... Non autem una de causa haec vox adhibenda est; quandoquidem per illam sociale Ecclesiae Corpus, cuius Christus Caput est ac moderator, internosci potest a physico eius Corpore, quod e Deipara Virgine natum nunc ad Patris dexteram sedet velisque eucharisticis delitescit; ac discerni potest, quod ob hodiernos errores maioris momenti est, a naturali quovis corpore sive physico sive, ut aiunt, morali.

3810 Dum enim in naturali corpore unitatis principium ita partes iungit, ut propria, quam vocant, subsistentia singulae prorsus careant, contra in mystico Corpore mutuae coniunctionis vis, etiamsi intima, membra ita inter se copulat, ut singula omnino fruantur persona propria.

Accedit quod, si totius et singulorum membrorum mutuam inter se rationem conside*[222]*ramus, in physico quolibet viventi corpore totius concretionis emolumento membra singula universa postremum unice destinantur, dum socialis quaelibet hominum compages, si modo ultimum utilitatis finem inspicimus, ad omnium et uniuscuiusque membri profectum, utpote personae sunt, postremum ordinantur. ...

*3808 [1] ASS 29(1896/97) 650; *3328.

stesso Cristo secondo la misura del dono di Cristo [*cf. Ef 1,8; 4,7*]. Dopo che Cristo fu glorificato sulla croce, il suo Spirito viene comunicato alla chiesa con copiosissima effusione, affinché le sue singole membra di giorno in giorno siano sempre più simili al Redentore. È lo Spirito di Cristo che ci ha resi figli adottivi di Dio [*cf. Rm 8,14-17; Gal 4,6s*], sicché un giorno «noi tutti, mirando a faccia svelata la gloria del Signore quasi in uno specchio, siamo trasformati di gloria in gloria nella stessa sua immagine» [*2Cor 3,18*].

A questo Spirito di Cristo, come a principio invisibile, bisogna anche attribuire l'unione di tutte le parti del corpo tra loro e con l'eccelso loro Capo, risiedendo esso tutto nel Capo, tutto nel corpo, tutto nelle singole membra: a queste egli è presente con la sua assistenza in maniere diverse, secondo i loro diversi uffici e il loro maggiore o minore grado di perfezione spirituale. 3808

Egli, col suo celeste soffio di vita, è il principio d'ogni azione vitale ed efficacemente salutare nelle diverse parti del corpo. Egli, sebbene sia personalmente presente in tutte le membra e in esse divinamente agisca, tuttavia nelle parti inferiori opera per ministero delle membra superiori. Infine, mentre col soffio della sua grazia produce sempre nuovi incrementi della chiesa, tuttavia non vuole abitare con la grazia santificante in quelle membra che siano completamente separate dal corpo.

E questa presenza di attività dello Spirito di Gesù Cristo fu con vigorosa sintesi espressa da Leone XIII nella lettera enciclica *Divinum illud*, dicendo: «Basti affermare che, essendo Cristo il capo della chiesa, lo Spirito Santo è l'anima di essa».[1]

La natura del corpo mistico

... Adesso ... desideriamo spiegare perché il corpo di Cristo, che è la chiesa, deve chiamarsi mistico. ... Quest'appellativo infatti deve adoperarsi per varie ragioni, poiché per mezzo di esso si può distinguere il corpo sociale della chiesa, di cui Cristo è capo e condottiero, dal corpo fisico dello stesso Cristo, che nato dalla Vergine Madre di Dio, è ora assiso alla destra del Padre e nascosto sotto i veli eucaristici: e, ciò che maggiormente importa per gli errori moderni, per mezzo di questa determinazione lo si può distinguere da qualunque altro corpo sia fisico sia morale. 3809

Mentre infatti nel corpo naturale il principio dell'unità congiunge le parti in modo che le singole manchino completamente della propria sussistenza, invece nel corpo mistico la forza di mutua congiunzione, sebbene intima, unisce le membra tra loro in modo che le singole godano del tutto di una propria personalità. 3810

Se poi consideriamo il mutuo rapporto del tutto e delle singole membra, esse in ogni corpo fisico vivente sono in ultima istanza destinate soltanto a profitto di tutto il composto; mentre, in una compagine sociale di uomini, nell'ordine della finalità dell'utilità, l'ultimo scopo è il bene di tutti e di ciascun membro, essendo essi persone. ...

3811 Quodsi mysticum comparamus cum morali, ut aiunt, corpore, tum etiam animadvertendum est non leve quiddam interesse, sed aliquid summi momenti inter utrumque summaeque gravitatis. In hoc enim, quod morale vocant, nihil aliud est unitatis principium nisi finis communis communisque omnium in eundem finem per socialem auctoritatem conspiratio; dum in mystico de quo agimus Corpore conspirationi huic internum aliud adiungitur principium, quod tam in universa compage quam in singulis eius partibus reapse exsistens virtuteque pollens talis est excellentiae, ut ratione sui omnia unitatis vincula, quibus vel physicum vel morale corpus copuletur, in immensum prorsus evincat.

Hoc est ... aliquid non naturalis, sed superni ordinis, immo in semet ipso infinitum omnino atque increatum: Divinus nempe Spiritus, qui ... «unus et idem numero, totam Ecclesiam replet et unit».[1]

De scientia animae Christi

3812 *[230]* ... Eiusmodi vero amantissima cognitio, qua divinus Redemptor a primo Incarnationis suae momento nos prosecutus est, studiosam quamlibet humanae mentis vim exsuperat; quandoquidem per beatam illam visionem, qua vixdum in Deiparae sinu exceptus, fruebatur, omnia mystici Corporis membra continenter perpetuoque sibi praesentia habet, suoque complectitur salutifero amore. ...

De Ecclesia qua plenitudine Christi

3813 [*Christus in nobis est*] per Spiritum suum, quem nobiscum communicat et per quem ita in nobis operatur, ut quaecumque a Spiritu Sancto in animis peraguntur, etiam a Christo ibi peracta dicantur oporteat.[1] ...

Ex eadem autem Spiritus Christi communicatione efficitur, ut ... Ecclesia veluti plenitudo constituatur et complementum Redemptoris, Christus vero quoad omnia in Ecclesia quodammodo adimpleatur.[2] Quibus quidem verbis ipsam attigimus rationem, cur *[231]* ... Caput mysticum quod Christus est, et Ecclesia, quae hisce in terris veluti alter Christus eius personam gerit, unum novum hominem constituant, quo in salutifero crucis opere perpetuando caelum et terra iunguntur: Christum dicimus Caput et Corpus, Christum totum. ...

De inhabitatione Spiritus Sancti in animis

3814 Id omnibus commune et inconcussum esto, si a germana velint doctrina, a rectoque Ecclesiae magisterio non aberrare: omnem nempe reiciendum esse mysticae huius coagmentationis modum, quo christifideles, quavis ratione, ita creatarum rerum ordinem praetergrediantur, atque in divina perperam inva-

*3811 [1] Tommaso d'Aquino, *De veritate*, q. 29, a. 4, corpus (ed. di Parma [1859] 9, 451a / R. Busa, *Opera omnia*, 3 [1980] 183).

Se poi confrontiamo il corpo mistico con quello morale, allora bisogna notare tra i due una differenza di somma importanza. Nel corpo morale, il principio di unità non è altro che il fine comune e la comune cooperazione ad uno stesso fine, mediante l'autorità sociale; invece nel corpo mistico, di cui trattiamo, a questa comune tendenza dello stesso fine si aggiunge un altro principio interno, che esiste e agisce vigorosamente nell'intera compagine e nelle singole sue parti, ed è di tale eccellenza da superare immensamente per se stesso tutti i vincoli di unità che compaginano sia un corpo fisico sia un corpo morale. 3811

Ciò ... non è qualche cosa di ordine naturale, ma soprannaturale, anzi in se stesso infinito e increato, cioè lo Spirito divino che ... «uno e identico per numero, riempie e unisce tutta la chiesa».[1]

La scienza dell'anima di Cristo

... Questa amantissima conoscenza, con la quale il divin Redentore ci ha seguiti sin dal primo istante della sua incarnazione, supera ogni capacità della mente umana, giacché, per quella visione beatifica di cui godeva sin dal momento in cui fu ricevuto nel seno della Madre divina, egli ha costantemente e perfettamente presenti tutte le membra del corpo mistico e le abbraccia col suo salvifico amore. ... 3812

La chiesa come pienezza di Cristo

[*Cristo è in noi*] per il suo Spirito, che egli ci comunica e per mezzo del quale egli talmente agisce in noi, da doversi dire che qualsiasi cosa divina si operi nello Spirito Santo in noi, viene operata anche da Cristo.[1] ... 3813

Per la medesima comunicazione dello Spirito di Cristo, avviene poi che la chiesa sia quasi la pienezza e il complemento del Redentore, ... e che Cristo in certo modo e sotto ogni riguardo si completi nella chiesa.[2] Con le quali parole tocchiamo la stessa ragione per cui ... il Capo mistico, che è Cristo, e la chiesa, la quale rappresenta in terra la sua persona come un altro Cristo, costituiscono un unico nuovo uomo, per il quale, nel perpetuare l'opera salutare della croce, si congiungono il cielo e la terra: diciamo Cristo capo e corpo, il Cristo totale. ...

L'inabitazione dello Spirito Santo nelle anime

Tutti abbiano questo per certo e indiscusso, se non vogliono allontanarsi dalla genuina dottrina e dal retto insegnamento della chiesa: è da respingere cioè, in questa mistica unione, ogni modo con il quale i fedeli, per qualsiasi ragione, sorpassino talmente l'ordine delle creature e invadano erroneamente il 3814

*3813 [1] Cf. Tommaso d'Aquino, *In Eph.*, c. 2 lectio 5 (ed. di Parma 13, 463b).
[2] Ib., c. 1 lectio 8 (Ed. di Parma 13, 456ab).

dant, ut vel una sempiterni Numinis attributio de iisdem tamquam propria praedicari queat. Ac praeterea certissimum illud firma mente retineant, hisce in rebus omnia esse habenda Sanctissimae Trinitati communia, quatenus eadem Deum ut supremam efficientem causam respiciant.

3815 Animadvertant quoque necesse est, hac in causa de occulto mysterio agi, quod in hoc terrestri exsilio, velamine quolibet detectum, omnino introspici, humanaque lingua significari numquam possit. Inhabitare quidem Divinae Personae dicuntur, quatenus in creatis animantibus intellectu praeditis imperscrutabili modo praesentes, ab iisdem per cognitionem et amorem *[232]* attingantur,[1] quadam tamen ratione omnem naturam transcendente, ac penitus intima et singulari.

Ad quam quidem intuendam ut parumper saltem accedamus, non illa via ac ratio neglegenda est, quam Vaticana Synodus [*sessio III, Constitutio de fide catholica, cap. 4; *3015*] in id genus rebus valde commendat; quae quidem ad hauriendam lucem contendens, qua Dei arcana paullisper saltem internoscantur, id assequitur, mysteria eadem inter se comparans et cum supremo fine, quo dirigantur.

Opportune igitur sapientissimus decessor Noster felicis recordationis Leo XIII, cum de hac nostra cum Christo coniunctione deque Divino nos inhabitante Paraclito loqueretur, ad beatam illam visionem oculos convertit, qua aliquando in caelis haec eadem mystica copulatio consummationem suam perfectionemque consequetur. «Haec mira coniunctio, inquit, quae suo nomine inhabitatio dicitur, condicione tantum seu statu ab ea discrepat, qua caelites Deus beando complectitur».[2] Qua quidem visione, modo prorsus ineffabili fas erit Patrem, Filium Divinumque Spiritum mentis oculis superno lumine auctis contemplari, divinarum Personarum processionibus aeternum per aevum proxime adsistere, ac simillimo illi gaudio beari, quo beata est sanctissima et indivisa Trinitas.

De falsis vitae spiritualis tendentiis

3816 *[234]* ... Non enim desunt, qui haud satis considerantes, Paulum apostolum translata tantummodo verborum significatione hac in re fuisse locutum, nec peculiares ac proprias corporis physici, moralis, mystici significationes, ut omnino oportet, distinguentes, perversum aliquod inducunt unitatis commentum; quandoquidem divinum Redemptorem et Ecclesiae membra in physicam unam personam coire et coalescere iubent,[1] et dum hominibus divina attribuunt, Christum Dominum erroribus humanaeque in malum proclivitati obnoxium faciunt.

A qua quidem doctrinae fallacia quemadmodum catholica fides sanctorumque Patrum praecepta prorsus abhorrent, ita pariter gentium Apostoli mens ac sententia omnino refugit, qui, quamvis Christum eiusque mysticum Corpus mira inter se coagmentatione coniungat, alterum tamen alteri, ut Sponsum Sponsae, opponit [*cf. Eph 5,22s*].

*3815 [1] Cf. Tommaso d'Aq., *Summa theologiae*, I, q. 43, a. 3 (Ed Leonina 4, 447b).

campo divino, che anche un solo attributo di Dio eterno possa predicarsi di loro come proprio. Inoltre fermamente e con ogni certezza ritengano che in queste cose tutto è comune alla santissima Trinità, in quanto tutto riguarda Dio quale suprema causa efficiente.

Devono anche aver presente che in questo argomento si tratta di un mistero occulto, il quale, in questo terrestre esilio, non può mai essere intraveduto libero da ogni velame, né può mai essere espresso da lingua umana. Si dice che le Persone divine inabitano, in quanto, presenti in modo imperscrutabile negli esseri dotati di intelletto, e da questi sono gustate mediante la conoscenza e l'amore[1] in un modo del tutto intimo e singolare che trascende ogni natura creata. **3815**

Per tentare di comprendere alquanto questo modo, bisogna aver presente il metodo tanto raccomandato dal concilio Vaticano [*I, Sessione 3ª, Costituzione sulla fede cattolica, cap. 4; *3015*] nelle cose di tal genere, per cui si paragonano gli stessi misteri tra di loro e col loro fine supremo, sforzandosi di attingere quel tanto di luce che faccia almeno intravedere gli arcani divini.

Quindi opportunamente il sapientissimo Nostro predecessore Leone XIII di f.m., parlando di questa nostra unione con Cristo e del divin Paraclito inabitante in noi, volge gli occhi a quella beata visione con la quale un giorno questa mistica unione otterrà il suo compimento nel cielo; e dice: «Questa mirabile unione, detta con nome suo proprio inabitazione, si differenzia da quella con cui Dio abbraccia e fa beati i celesti, soltanto per la nostra condizione [di viatori sulla terra]».[2] In quella celeste visione, sarà concesso agli occhi della mente umana rinvigoriti da luce soprannaturale di contemplare in maniera del tutto ineffabile il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, di assistere per tutta l'eternità al procedere delle divine Persone l'una dall'altra, beandosi di un gaudio molto simile a quello con cui è beata la santissima e indivisa Trinità.

False tendenze della vita spirituale

... Infatti non mancano coloro i quali non considerano abbastanza metaforicamente e senza distinguere (com'è assolutamente necessario) i significati particolari e propri di corpo fisico, di corpo morale, di corpo mistico, e quindi dànno di questa unione una spiegazione pervertita. Costoro fanno unire e fondersi in una stessa persona fisica il divin Redentore e le membra della chiesa,[1] e mentre attribuiscono agli uomini cose divine, fanno Gesù Cristo soggetto a errori e a debolezze umane. **3816**

Dalla falsità di questa dottrina si tengono lontani la fede cattolica e i precetti dei santi padri, rifuggono la mente e la dottrina dell'apostolo delle genti, il quale, sebbene congiunga tra loro con mirabile fusione Cristo e il suo corpo mistico, tuttavia oppone l'uno all'altro come lo Sposo alla sposa [*cf. Ef 5,22s*].

[2] Leone XIII, Enciclica *Divinum illud munus* (AAS 29[1896/97] 653; *3331).

*3816 [1] Si tratta del sistema del «pancristismo» propugnato in un libro tedesco apparso intorno al 1940. Già il concilio di Basilea nella sessione 22ª del 15 ott. 1435 aveva condannato un errore simile di Agostino di Roma (MaC 29,109 / COD 493).

3817 Nec minus a veritate aberrat periculosus eorum error, qui ex arcana omnium nostrum cum Christo coniunctione insanum quendam, ut aiunt, *quietismum* deducere conantur; quo quidem spiritualis omnium Christianorum vita eorumque ad virtutem progressio Divini Spiritus actioni unice attribuuntur, ea nempe seclusa ac posthabita, quae a nobis eidem praestari debet, socia ac veluti adiutrice opera. Nemo profecto infitiari potest Sanctum Iesu Christi Spiritum unum esse fontem, ex quo superna omnis vis in Ecclesiam in eiusque membra profluat. ...

Attamen, quod homines in sanctitatis operibus constanter perseverent, quod in gratia in virtuteque alacri animo proficiant, quod denique non modo ad christianae perfectionis apicem strenue contendant, sed ceteros quoque ad eam assequendam pro viribus excitent, haec omnia caelestis Spiritus operari non vult, nisi iidem homines quotidiana actuosaque navitate suas partes agant. «Non enim dormientibus», ait Ambrosius, «divina beneficia, sed observantibus deferuntur».[1]

Namque, si in mortali *[235]* nostro corpore haud intermissa exercitatione membra roborantur ac vigescunt, multo profecto magis id contingit in sociali Iesu Christi Corpore, in quo singula membra propria cuiusque libertate, conscientia agendique ratione fruuntur. Quam ob rem, qui dixit: «Vivo autem, iam non ego: vivit vero in me Christus» [*Gal 2,20*], idem asseverare non dubitavit: «Gratia eius (hoc est Dei) in me vacua non fuit, sed abundantius illis omnibus laboravi: non ego autem, sed gratia Dei mecum» [*1Cor 15,10*].

Omnino igitur perspicuum est fallacibus hisce doctrinis mysterium de quo agimus non in spiritualem christifidelium profectum, sed in eorum ruinam miserrime verti.

3818 Quod ex falsis etiam eorum placitis evenit, qui asseverant, non tanti esse faciendam frequentem admissorum venialium, ut aiunt, confessionem, cum praestet potius generalis illa confessio, quam singulis diebus Sponsa Christi cum filiis suis sibi in Domino coniunctis, per sacerdotes faciat ad altare Dei accessuros.

Pluribus utique modis ... haec admissa expiari possunt; sed ad alacriorem quotidie per virtutis iter progressionem faciendam maxime commendatum volumus pium illum, non sine Spiritus Sancti instinctu ab Ecclesia inductum, crebrae confessionis usum, quo recta sui ipsius cognitio augetur, christiana crescit humilitas, morum eradicatur pravitas, spirituali neglegentiae torporique obsistitur, conscientia purificatur, roboratur voluntas, salutaris animorum moderatio procuratur atque ipsius sacramenti vi augetur gratia. ...

3819 [*Redarguuntur praeterea ii,*] qui precibus nostris omnem veri nominis impetrandi vim denegant vel qui in hominum mentes insinuare conantur, supplicationes ad Deum privatim admotas parvi esse faciendas, cum publicae potius, Ecclesiae nomine *[236]* adhibitae, reapse valeant, quippe quae a mystico proficiscantur Iesu Christi Corpore. ...

*3817 [1] Ambrogio di Milano, *Exposiiio evangelii secundum Lucam*, IV, n. 49 (su Lc 4,27; CpChL 14, 123_{590s} / CSEL 32/IV, 162_{22s} / PL 15 [1887] 1711A).

Né meno lontano dalla verità è il pericoloso errore di coloro che dall'arcana unione di noi tutti con Cristo si studiano di dedurre un certo insano *quietismo,* con il quale tutta la vita spirituale dei cristiani e il loro progresso nella virtù vengono attribuiti unicamente all'azione del divino Spirito, escludendo cioè e tralasciando da parte la nostra debita cooperazione. Nessuno certamente può negare che il Santo Spirito di Gesù Cristo sia l'unica fonte donde promana nella chiesa e nelle sue membra ogni forza superna. ... 3817

Ma che gli uomini perseverino costantemente nelle opere di santità, che progrediscano alacremente nella grazia e nella virtù, che infine non soltanto tendano strenuamente alla vetta della perfezione cristiana, ma spingano secondo le proprie forze anche gli altri a conseguire la medesima perfezione, tutto questo, lo Spirito celeste non vuol compierlo se gli stessi uomini non cooperano ogni giorno con diligenza operosa. «Infatti – osserva Ambrogio – i benefici divini non vengono trasmessi a chi dorme, ma a chi veglia».[1]

Poiché, se nel nostro corpo mortale le membra si corroborano e si sviluppano con ininterrotto esercizio, molto più ciò accade nel corpo sociale di Gesù Cristo, nel quale le singole membra godono di una propria libertà, coscienza, azione. Perciò chi disse: «Vivo, non più io, ma vive in me Cristo» [*Gal 2,20*], quello stesso non dubitò di asserire: «La grazia di lui (cioè di Dio) verso di me non fu cosa vana; anzi ho faticato più di tutti loro, non già io, ma la grazia di Dio con me» [*1Cor 15,10*].

Quindi è chiarissimo che in queste fallaci dottrine, il mistero di cui trattiamo non sarebbe diretto allo spirituale profitto dei fedeli, ma si volgerebbe miseramente alla loro rovina.

Dalle loro false asserzioni proviene anche che alcuni asseriscano non doversi molto inculcare la frequente confessione dei peccati veniali, poiché meglio si adatta quella confessione generale che ogni giorno la sposa di Cristo con i suoi figli a sé congiunti nel Signore fa per mezzo dei sacerdoti sul punto di ascendere all'altare di Dio. 3818

È vero che in molte lodevoli maniere ... possono espiarsi questi peccati, ma per un più spedito progresso nel quotidiano cammino della virtù, raccomandiamo sommamente quel pio uso, introdotto dalla chiesa per ispirazione dello Spirito Santo, della confessione frequente, con cui si aumenta la retta conoscenza di se stesso, cresce la cristiana umiltà, si sradica la perversità dei costumi, si resiste alla negligenza e al torpore spirituale, si purifica la coscienza, si rinvigorisce la volontà, si procura la salutare direzione delle coscienze e si aumenta la grazia in forza dello stesso sacramento. ...

[*Sono inoltre redarguiti*] coloro che o negano alle nostre preghiere ogni vera efficacia d'impetrazione, ovvero si sforzano d'insinuare nelle menti che le suppliche rivolte a Dio in privato bisogna ritenerle di poco valore, mentre piuttosto quelle pubbliche usate nel nome della chiesa realmente valgono come quelle che partono dal corpo mistico di Gesù Cristo. ... 3819

3820 Non desunt postremo, qui dicunt supplicationes nostras non ad ipsam Iesu Christi personam, sed ad Deum potius vel ad aeternum Patrem per Christum esse dirigendas, cum Servator noster, prout mystici sui Corporis Caput, «mediator Dei et hominum» [*1Tm 2,5*] solummodo sit habendus.

Attamen id non solum Ecclesiae menti adversatur Christianorumque consuetudini, sed veritati etiam offendit. Christus enim ... secundum utramque naturam una simul totius Ecclesiae est Caput; ac ceteroquin ipse sollemniter asseveravit: «Si quid petieritis me in nomine meo, hoc faciam» [*Io 14,14*]. Et quam*[237]*vis in eucharistico praesertim sacrificio – in quo Christus, cum sacerdos ipsemet et hostia sit, conciliatoris munere peculiari modo fungitur – orationes ad aeternum Patrem per Unigenitum suum plerumque admoveantur, nihilo secius non raro ... ad divinum quoque Redemptorem preces adhibentur ...

De salute hominum extra visibilem Ecclesiam

3821 *[242]* [*Invitantur ii,*] qui ad adspectabilem non pertinent Catholicae Ecclesiae compagem, ut ... *[243]* ... ab eo statu se eripere studeant, in quo de sempiterna cuiusque propria salute securi esse non possunt; quandoquidem, etiamsi inscio quodam desiderio ac voto ad mysticum Redemptoris Corpus ordinentur, tot tamen tantisque caelestibus muneribus adiumentisque carent, quibus in Catholica solummodo Ecclesia frui licet. Ingrediantur igitur catholicam unitatem, et nobiscum omnes in una Iesu Christi Corporis compagine coniuncti, ad unum Caput in gloriosissimae dilectionis societate concurrant.[1] ...

3822 At si cupimus non intermissam eiusmodi totius mystici Corporis comprecationem admoveri Deo, ut aberrantes omnes in unum Iesu Christi ovile quam primum ingrediantur, profitemur tamen, omnino necessarium esse, id sponte libenterque fieri, cum nemo credat nisi volens.[1] Quam ob rem si qui, non credentes, eo reapse compelluntur, ut Ecclesiae aedificium intrent, ut ad altare accedant sacramentaque suscipiant, ii procul dubio veri christifideles non fiunt;[2] fides enim, sine qua «impossibile est placere Deo» [*Hb 11,6*] liberrimum esse debet obsequium intellectus et voluntatis [*cf.* **3008*].

Si igitur aliquando contingat, ut, contra constantem Apostolicae huius Sedis doctrinam [*cf.* **3176*], ad amplexandam catholicam fidem aliquis adigatur invitus, id Nos facere non possumus quin, pro officii Nostri conscientia, reprobemus. ...

---

*3821 [1] Cf. Gelasio I, Lettera 14 o Trattato II (PL 59, 89C / Thiel 529).
*3822 [1] Cf. Agostino, *In evangelium Iohannis*, tract. 26, 2 (su Gv 6,44; CpChL 36, 260s / PL 35, 1607).
[2] Cf. ib

Certuni infine dicono che le nostre preghiere non devono essere dirette alla stessa persona di Gesù Cristo, ma piuttosto a Dio o all'eterno Padre per mezzo di Cristo, poiché il nostro Salvatore in quanto capo del suo corpo mistico, dev'essere considerato semplicemente «mediatore di Dio e degli uomini» [*1Tm 2,5*]. 3820

Ma ciò non solo si oppone al sentire della chiesa e alla consuetudine dei cristiani, ma offende anche la verità. Cristo infatti ... è il capo di tutta la chiesa secondo l'una e l'altra natura insieme, la divina e l'umana; e del resto egli stesso asserì solennemente: «Se mi domanderete qualche cosa in mio nome, io lo farò» [*Gv 14,14*]. E sebbene le preghiere siano rivolte all'Eterno Padre per mezzo del suo Unigenito di preferenza nel sacrificio eucaristico, nel quale Cristo, essendo egli stesso sacerdote e vittima, compie in modo speciale l'ufficio di conciliatore, tuttavia non poche volte ... si usano preghiere rivolte allo stesso divin Redentore ...

La salvezza degli uomini fuori della chiesa

[*Un invito è rivolto a*] quanti non appartengono al visibile organismo della chiesa affinché ... facciano di tutto per sottrarsi al loro stato in cui non possono sentirsi sicuri della propria salvezza, perché, sebbene da un certo inconsapevole desiderio e anelito siano ordinati al mistico corpo del Redentore, tuttavia sono privi di quei tanti doni e aiuti celesti che solo nella chiesa cattolica è dato di godere. Rientrino perciò nella cattolica unità e tutti uniti a noi nell'unica compagine del corpo di Gesù Cristo, corrano con noi all'unico Capo nella società del gloriosissimo amore.[1] ... 3821

Però, mentre desideriamo che una tale preghiera salga ininterrotta a Dio da parte di tutto il corpo mistico affinché tutti gli sviati entrino al più presto nell'unico ovile di Gesù Cristo, dichiariamo che è assolutamente necessario che ciò sia fatto di libera e spontanea volontà, non potendo credere se non chi lo vuole.[1] Se alcuni, non credenti, vengono di fatto spinti ad entrare nell'edificio della chiesa, ad appressarsi all'altare, a ricevere i sacramenti, costoro, senza alcun dubbio, non diventano veri cristiani,[2] poiché la fede, senza la quale è impossibile piacere a Dio [*Eb 11,6*], deve essere libero ossequio dell'intelletto e della volontà [*cf.* **3008*]. 3822

Se dunque dovesse talvolta accadere che, in contrasto con la costante dottrina di questa sede apostolica [*cf.* **3176*], taluno venga spinto suo malgrado ad abbracciare la fede cattolica, Noi non possiamo esimerCi, per coscienza del Nostro dovere, dall'esprimere la Nostra riprovazione. ...

3825-3831: Litt. encycl. *Divino afflante Spiritu*, 30 Sept. 1943

De authentia Vulgatae

3825 Quod autem Vulgatam Tridentina Synodus [*cf.* **1506*] esse voluit latinam conversionem, «qua omnes pro authentica uterentur», id quidem, ut omnes norunt, latinam solummodo respicit Ecclesiam, eiusdemque publicum Scripturae usum, ac nequaquam, procul dubio, primigeniorum textuum auctoritatem et vim minuit. Neque enim de primigeniis textibus tunc agebatur, sed de latinis quae illa aetate circumferebantur conversionibus, inter quas idem Concilium illam iure praeferendam edixit, quae «longo tot saeculorum usu in ipsa Ecclesia probata est».

Haec igitur praecellens Vulgatae auctoritas seu, ut aiunt, *authentia* non ob criticas praesertim rationes a Concilio statuta est, sed ob illius potius legitimum in Ecclesiis usum, per tot saeculorum decursum habitum; quo quidem usu demonstratur eamdem, prout intellexit et intellegit Ecclesia, in rebus fidei ac morum ab omni prorsus esse errore immunem; ita ut, ipsa Ecclesia testante et confirmante, in disputationibus, lectionibus concionibusque tuto ac sine errandi periculo proferri possit; atque adeo eiusmodi *authentia* non primario nomine *critica*, sed *iuridica* potius vocatur.

Quapropter haec Vulgatae in rebus doctrinae auctoritas minime vetat – immo id hodie fere postulat –, quominus eadem haec doctrina ex primigeniis etiam textibus comprobetur et confirmetur, atque etiam quominus passim in auxilium iidem textus vocentur, quibus recta Sacrarum Litterarum significatio ubique magis in dies patefiat atque explanetur.

Ac ne id quidem Tridentini Concilii decreto prohibetur, quominus nempe ad christifidelium usum et bonum et ad faciliorem divini eloquii intellegentiam, conversiones in vulgatas linguas conficiantur, eaeque etiam ex ipsis primige*[310]*niis textibus, ut iam multis in regionibus, approbante Ecclesiae auctoritate, laudabiliter factum esse novimus.

De sensu litterali et spirituali s. Scripturae

3826 Linguarum antiquarum cognitione et criticae artis subsidiis egregie instructus, exegeta catholicus ad illud accedat munus, quod ex omnibus ei impositis summum est, ut nempe germanam ipsam Sacrorum Librorum sententiam reperiat atque exponat. Quo in opere exsequendo ante oculos habeant interpretes sibi illud omnium maximum curandum esse, ut clare dispiciant ac definiant, quis sit verborum biblicorum sensus, quem *litteralem* vocant. Hanc *litteralem* verborum significationem omni cum diligentia per linguarum cognitionem iidem eruant, ope adhibita contextus, comparationisque cum assimilibus

3825-3831: Enciclica *Divino afflante Spiritu*, 30 sett. 1943

Dopo le precedenti dolorose contese, l'enciclica accoglie l'adeguata ricerca storico-critica della sacra Scrittura. Essa dà in questo modo all'esegesi moderna un diritto di esistenza nella chiesa cattolica. – *Ed.*: AAS 35(1943) 309-319 / EnchB nn. 549-553 557-561 564s.

L'autenticità della Vulgata

Che se il concilio di Trento [*cf.* **1506*] volle che la Vulgata fosse quella versione latina, «di cui tutti dovessero valersi come autentica», anzitutto ciò riguarda solo, come tutti sanno, la chiesa latina e l'uso che in essa si ha da fare della Scrittura, e del resto non vi è dubbio che non diminuisce affatto l'autorità e il valore dei testi originali. Infatti non era allora questione dei testi originali della Bibbia, ma delle traduzioni latine, che a quel tempo circolavano, e fra queste giustamente il medesimo concilio stabilì doversi preferire quella che «per il diuturno uso di tanti secoli nella chiesa stessa aveva ricevuto l'approvazione». 3825

Questa preminente autorità, ovvero, come suol dirsi, *autenticità* della Vulgata, fu dal concilio decretata non già principalmente per motivi di critica, ma piuttosto per l'uso legittimo che se ne fece nelle chiese lungo il corso di tanti secoli, il quale uso dimostra che essa, nel senso in cui la intese e intende la chiesa, è del tutto immune da errore in ciò che tocca la fede e i costumi. Da questa immunità, di cui la chiesa fa testimonianza e dà conferma, proviene che nelle dispute, lezioni e prediche si possa citare la Vulgata in tutta sicurezza e senza pericolo di sbagliare. Perciò quell'*autenticità* va detta non *critica*, in prima linea, ma piuttosto *giuridica*.

Quindi l'autorità, che ha la Vulgata in materia di dottrina, non impedisce affatto – anzi ai nostri giorni quasi esige – che quella medesima dottrina venga provata e confermata per mezzo dei testi originali, e che inoltre ai medesimi testi si ricorra per dischiudere e dichiarare ogni dì meglio il vero senso delle divine Scritture.

Anzi neppur vieta il decreto del concilio di Trento che, per uso e profitto dei fedeli e per facilitare l'intelligenza della divina parola, si facciano traduzioni nelle lingue vive, e precisamente anche dai testi originali, come sappiamo che in molti paesi lodevolmente si è fatto con l'approvazione dell'autorità ecclesiastica.

Il senso letterale e spirituale della Scrittura

Fornito così della conoscenza delle lingue antiche e del corredo della critica, l'esegeta cattolico si applichi a quello, che fra tutti i suoi compiti è il più alto, cioè di trovare ed esporre il genuino pensiero dei sacri Libri. Nel fare ciò gli interpreti abbiano ben presente, che la loro massima cura deve essere quella di giungere a discernere e precisare quale sia il senso *letterale*, come suol chiamarsi, delle parole bibliche. Perciò essi devono con ogni diligenza rintracciare il significato *letterale* delle parole, giovandosi della cognizione delle lingue, del contesto, del confronto con luoghi simili; cose tutte, donde anche nel- 3826

locis; quae quidem omnia in profanorum quoque scriptorum interpretatione in auxilium vocari solent, ut auctoris mens luculenter patescat.

Sacrarum autem Litterarum exegetae, memores de verbo divinitus inspirato heic agi, cuius custodia et interpretatio ab ipso Deo Ecclesiae commissa est, non minus diligenter rationem habeant explanationum et declarationum magisterii Ecclesiae, itemque explicationis a sanctis Patribus datae, atque etiam «analogiae fidei», ut Leo XIII in Encyclicis Litteris *Providentissimus Deus* [*3283*] sapientissime animadvertit.

... Non tantum ... eas res exponant, quae ad historiam, archaeologiam, philologiam, ad aliasque huiusmodi disciplinas spectent; sed, illis quidem opportune allatis, quantum ad exegesin conferre possint, ostendant potissimum, quae sit singulorum librorum vel textuum theologica doctrina de rebus fidei et morum, ita ut haec eorum explanatio non modo theologos doctores adiuvet ad fidei dogmata proponenda confirmandaque, sed sacerdotibus etiam adiumento sit ad doctrinam christianam coram populo enucleandam, ac fidelibus denique omnibus ad vitam sanctam homineque christiano dignam agendam adserviat.

3827 *[311]* Talem cum dederint interpretationem, imprimis, ut diximus, theologicam, efficaciter illos ad silentium redigent, qui, asseverantes se vix quidquam in biblicis commentariis invenire, quod mentem ad Deum extollat, animum enutriat, interiorem vitam promoveat, ad spiritualem quamdam et mysticam, ut aiunt, interpretationem confugiendum esse dictitant [*cf.* *3792-3796*]. ...

3828 Non omnis sane spiritualis sensus a Sacra Scriptura excluditur. Quae enim in Vetere Testamento dicta vel facta sunt, ita a Deo sapientissime sunt ordinata atque disposita, ut praeterita spirituali modo ea praesignificarent, quae in novo gratiae foedere essent futura. Quare exegeta, sicut *litteralem*, ut aiunt, verborum significationem, quam hagiographus intenderit atque expresserit, reperire atque exponere debet, ita spiritualem etiam, dummodo rite constet illam a Deo fuisse datam. Deus enim solummodo spiritualem hanc significationem et novisse potuit, et nobis revelare.

Iamvero eiusmodi sensum in Sanctis Evangeliis nobis indicat, nosque edocet divinus ipse Servator; hunc etiam, Magistri exemplum imitati, Apostoli loquendo scribendoque profitentur; hunc perpetuo tradita ab Ecclesia doctrina ostendit; hunc denique antiquissimus liturgiae usus declarat, ubicumque rite adhiberi potest notum illud pronuntiatum: Lex precandi lex credendi est [*cf.* **246: Legem credendi* ...].

Hunc igitur spiritualem sensum, a Deo ipso intentum et ordinatum, exegetae catholici ea diligentia patefaciant ac proponant, quam divini verbi dignitas exposcit; alias autem translatas rerum significationes ne tamquam genuinum Sacrae Scripturae sensum proferant, religiose caveant.

De generibus litterariis in s. Scriptura

3829 *[314]* ... Interpres igitur omni cum cura, ac nulla quam recentiores pervestigationes attulerint luce neglecta dispicere enitatur, quae propria fuerit sacri

l'interpretazione degli scritti profani si suole trarre partito per mettere in limpida luce il pensiero dell'autore.

Gli esegeti però della sacra Scrittura, non perdendo di vista che si tratta della parola da Dio ispirata, della quale da Dio stesso fu affidata alla chiesa la custodia e l'interpretazione, con non minore diligenza terranno conto delle spiegazioni e dichiarazioni del magistero ecclesiastico, come pure delle esposizioni dei santi padri, e anche dell'«analogia della fede», secondo che Leone XIII nell'enciclica *Providentissimus Deus* [*3283*] con somma sapienza avvertì.

... Non si limitino ... ad esporre ciò che tocca la storia, l'archeologia, la filologia e simili altre materie; diano pure a luogo opportuno tali notizie in quanto possono contribuire all'esegesi, ma principalmente mettano in vista la dottrina teologica di ciascun libro o testo intorno alla fede e i costumi. In tal modo la loro esposizione non solo gioverà ai professori di teologia nel proporre i dogmi della fede, ma verrà pure in aiuto dei sacerdoti per la spiegazione della dottrina cristiana al popolo, e infine tutti i fedeli ne ricaveranno profitto per condurre una vita santa, degna d'un vero cristiano.

Una cosiffatta interpretazione, principalmente teologica, come abbiamo **3827**
detto, sarà mezzo efficace per ridurre al silenzio coloro, che asserendo di non trovare nei commenti biblici nulla che innalzi la mente a Dio, nutra l'anima e alimenti la vita interiore, mettono innanzi, quale unico scampo, un genere di interpretazione spirituale e, com'essi dicono, mistica [*cf.* *3792-3796*]. ...

Certo non va escluso dalla sacra Scrittura ogni senso spirituale, poiché **3828**
quello che nell'Antico Testamento fu detto o fatto, venne da Dio con somma sapienza ordinato e disposto in tal modo, che le cose passate prefigurassero le future da avverarsi nel nuovo patto di grazia. Perciò l'esegeta, come è tenuto a ricercare ed esporre il significato proprio o *letterale* delle parole inteso ed espresso dal sacro autore, così deve avere la stessa cura nella ricerca del significato spirituale, purché realmente risulti che Dio ve lo ha posto. Solo Dio difatti poté sia conoscere sia rivelare a noi quel significato spirituale.

Ora un tal senso ce lo mostra e ce lo insegna il divin Salvatore medesimo nei santi Vangeli, lo professano nel parlare e nello scrivere gli apostoli, seguendo l'esempio del Maestro, lo addita la costante tradizione della chiesa, lo dichiara infine l'antichissimo uso della liturgia, nei casi in cui si può rettamente applicare il noto principio: La regola del pregare è la regola del credere [*cf.* **246: La regola del credere* ...].

Questo senso spirituale, da Dio inteso e ordinato, lo scoprano dunque e lo espongano gli esegeti cattolici con quella diligenza che richiede la dignità della divina parola; si guardino invece scrupolosamente dal presentare come genuino senso della sacra Scrittura altri significati traslati delle cose.

I generi letterari nella Scrittura

... L'interprete con ogni diligenza, non trascurando quei nuovi lumi, che **3829**
le moderne indagini avessero apportati, procuri di discernere quale sia stata

scriptoris indoles ac vitae condicio, qua floruerit aetate, quos fontes adhibuerit sive scriptos sive ore traditos, quibusque sit usus formis dicendi. Sic enim satius cognoscere poterit, quis hagiographus fuerit, quidque scribendo significare voluerit. Neque enim quemquam latet summam interpretandi normam eam esse, qua perspiciatur et definiatur quid scriptor dicere intenderit ... .[1]

3830 Quisnam autem sit *litteralis* sensus, in veterum orientalium auctorum verbis et scriptis saepenumero non ita in aperto est ut apud nostrae aetatis scriptores. ... *[315]* ... Veteres enim Orientales, ut quod in mente haberent exprimerent, non semper iisdem formis iisdemque dicendi modis utebantur, quibus nos hodie, sed illis potius, qui apud suorum temporum et locorum homines usu erant recepti. Hi quinam fuerint, exegeta non quasi in antecessum statuere potest, sed accurata tantummodo antiquarum Orientis litterarum pervestigatione. ...

Haec eadem pervestigatio id quoque iam lucide comprobavit, israëliticum populum inter ceteras Orientis veteres nationes in historia rite scribenda, tam ob antiquitatem, quam ob fidelem rerum gestarum relationem singulariter praestitisse; quod quidem ex divinae inspirationis charismate atque ex peculiari historiae biblicae fine, qui ad religionem pertinet, profecto eruitur.

Nihilominus etiam apud Sacros Scriptores, sicut apud ceteros antiquos, certas quasdam inveniri exponendi narrandique artes, certos quosdam idiotismos, linguis praesertim semiticis proprios, *approximationes* quae dicuntur, ac certos loquendi modos hyperbolicos, immo interdum etiam paradoxa, quibus res menti firmius imprimantur, nemo sane miretur, qui de inspiratione biblica recte sentiat. A Libris enim Sacris nulla aliena est illarum loquendi rationum, quibus apud veteres gentes, praesertim apud Orientales, humanus sermo ad sententiam exprimendam uti solebat, ea tamen condicione, ut adhibitum dicendi genus Dei sanctitati et veritati haudquaquam repugnet, quemadmodum, pro sagacitate sua, iam ipse Angelicus Doctor hisce verbis animadvertit: «In Scriptura divina tra*[316]*duntur nobis per modum, quo homines solent uti».[1]

... Non raro enim, ... cum sacros Auctores ab historiae fide aberrasse, aut res minus accurate rettulisse obiurgando nonnulli iactant, nulla alia de re agi comperitur, nisi de suetis illis nativis antiquorum dicendi narrandique modis, qui in mutuo hominum inter se commercio passim adhiberi solebant, ac reapse licito communique more adhibebantur. ...

De libertate investigationis scientificae in re Biblica

3831 *[317]* Nostri igitur rerum biblicarum cultores in hanc quoque rem animum debita diligentia intendant neque quidquam omittant, quod novitatis attulerint cum archaeologia tum antiqua rerum gestarum historia priscarumque litterarum scientia quodque aptum sit, quo melius veterum scriptorum mens

*3829 [1] Viene citato Atanasio d'Alessandria, *Contra Arianos*, I, 54 (PG 26, 123).

l'indole propria del sacro autore, quali le condizioni della sua vita, in qual tempo sia vissuto, quali fonti, scritte od orali, abbia adoperate, di quali forme del dire si avvalga. Così potrà più esattamente conoscere chi sia stato l'agiografo, e qual cosa abbia voluto dire nel suo scritto. Nessuno ignora infatti che la suprema norma d'interpretare è ravvisare e stabilire che cosa si proponga di dire lo scrittore ... .[1]

Quale poi sia il senso *letterale* di uno scritto, sovente non è così ovvio nel- 3830
le parole degli antichi orientali com'è per esempio negli scrittori dei nostri tempi. ... Infatti gli antichi orientali per esprimere i loro concetti non sempre usarono quelle forme o generi del dire, che usiamo noi oggi; ma piuttosto quelle ch'erano in uso tra le persone dei loro tempi e dei loro paesi. Quali esse siano, l'esegeta non lo può stabilire in precedenza, ma solo dopo un'accurata ricognizione delle antiche letterature d'Oriente. ...

L'indagine stessa ha pure luminosamente assodato che il popolo d'Israele fra tutte le antiche nazioni d'oriente tenne un posto eminente, straordinario, nello scrivere la storia, sia per l'antichità sia per la fedele narrazione degli avvenimenti, pregi che per verità si possono dedurre dal carisma della divina ispirazione e dal particolare scopo religioso della storia biblica.

Tuttavia a nessuno, che abbia un giusto concetto dell'ispirazione biblica, farà meraviglia che anche negli scrittori sacri, come in tutti gli antichi, si trovino certe maniere di esporre e di narrare, certi idiotismi, propri specialmente delle lingue semitiche, detti *approssimazioni*, e certi modi iperbolici di parlare, talora anzi dei paradossi, che servono a meglio imprimere nella mente ciò che si vuol dire. Delle maniere di parlare, di cui presso gli antichi, specialmente orientali, si serviva l'umano linguaggio per esprimere il pensiero della mente, nessuna va esclusa dai Libri sacri, a condizione però che il genere di parlare adottato non ripugni affatto alla santità di Dio né alla verità delle cose. L'aveva già, col suo solito acume, osservato il dottore angelico con quelle parole: «Nella Scrittura le cose divine ci vengono presentate nella maniera che sogliono usare gli uomini».[1]

... Non di rado infatti, ... quando taluni presumono rinfacciare ai sacri autori o qualche errore storico o inesattezza nel riferire i fatti, se si guarda ben da vicino, si trova che si tratta semplicemente di quelle native maniere di dire o di raccontare, che gli antichi solevano adoperare nel mutuo scambio delle idee nell'umano consorzio, e che realmente si ritenevano lecite nella comune usanza. ...

La libertà di investigazione scientifica nell'ambito biblico

Attendano dunque i nostri scritturisti con la dovuta diligenza a questo 3831
punto, e non tralascino alcuna di quelle nuove scoperte fatte dall'archeologia o dalla storia o letteratura antica, che sono atte a far meglio conoscere qual fosse la mentalità degli antichi scrittori, e la loro maniera e arte di ragionare,

*3830 [1] Tommaso d'Aquino, *In Hebr.*, c. 1 lect. 4 (ed. di Parma 13, 678a).

eorumque ratiocinandi, narrandi scribendique modus, forma et ars cognoscatur. ... Omnis enim humana cognitio etiamsi non sacra ut suam habet quasi insitam dignitatem et excellentiam – quippe quae sit quaedam finita participatio infinitae cognitionis Dei – ita novam altioremque dignitatem et quasi consecrationem assequitur, cum ad res ipsas divinas clariore luce collustrandas adhibetur. ...

[319] ... Catholicus interpres actuoso fortique suae disciplinae amore actus ac sanctae matri Ecclesiae sincere devotus neutiquam retineri debet, quominus difficiles quaestiones hucusque nondum enodatas iterum atque iterum aggrediatur ..., ut ... certis quoque profanarum disciplinarum conclusionibus debito modo satisfaciat.

Horum autem strenuorum in vinea Domini operariorum conatus non solummodo aequo iustoque animo, sed summa etiam cum caritate iudicandos esse ceteri omnes Ecclesiae filii meminerint; qui quidem ab illo haud satis prudenti studio abhorrere debent, quo quidquid novum est, ob hoc ipsum censetur esse impugnandum aut in suspicionem adducendum. Illud enim imprimis ante oculos habeant, in normis ac legibus ab Ecclesia datis de fidei morumque doctrina agi; atque inter multa illa, quae in sacris libris, legalibus, historicis, sapientialibus et propheticis proponuntur, pauca tantum esse, quorum sensus ab Ecclesiae auctoritate declaratus sit, neque plura ea esse, de quibus unanimis sanctorum Patrum sit sententia.

Multa igitur remanent, eaque gravissima, in quibus edisserendis et explanandis catholicorum interpretum acumen et ingenium libere exerceri potest ac debet, ut ad omnium utilitatem, ad maiorem in dies doctrinae sacrae profectum et ad Ecclesiae defensionem et honorem ex suo quisque viritim conferat.

3832-3837: Instructio S. Paenitentiariae, 25 Mart. 1944

De absolutione plurim simultanea

3832 [*Ad dubia removenda quoad facultatem*] impertiendi in quibusdam rerum adiunctis absolutionem sacramentalem generali formula seu communi absolutione, sine praevia peccatorum confessione a singulis Christi fidelibus peracta, S. Paenitentiaria [*declarat*]:

3833 1. Sacerdotes, licet ad confessiones sacramentales excipiendas adprobati non sint, facultate fruuntur absolvendi generali modo atque una simul:

a) Milites imminenti aut commisso proelio, prout in mortis periculo constitutos, quando, sive prae militum multitudine sive prae temporis angustia, singuli audiri nequeunt. Si tamen rerum adiuncta eiusmodi sint, ut vel moraliter impossibile vel admodum difficile videatur, milites absolvere imminenti aut commisso proelio, tunc licet eos absolvere statim ac necessarium iudicabitur.

b) Cives et milites instante mortis periculo, durantibus hostilibus incursionibus.

narrare, scrivere. ... Infatti ogni cognizione umana, anche non sacra, ha bensì una sua innata dignità ed eccellenza – essendo essa una partecipazione finita dell'infinita conoscenza di Dio –, ma ottiene una nuova e più alta dignità e quasi consacrazione, quando si adopera per far brillare di più chiara luce le cose divine. ...

... L'esegeta cattolico, animato da forte e attivo amore della sua disciplina e sinceramente attaccato alla santa madre chiesa, deve affrontare con insistenza le difficili questioni sino ad oggi non ancora sciolte ..., per ... dare anche la conveniente soddisfazione alle conclusioni ben certe delle scienze profane.

Si ricordino poi tutti i figli della chiesa che sono tenuti a giudicare non solo con giustizia, ma ancora con somma carità gli sforzi e le fatiche di questi valorosi operai della vigna del Signore; e inoltre tutti devono guardarsi da quel non molto prudente zelo, per cui tutto ciò che sa di novità si crede per ciò stesso doversi impugnare o sospettare. Tengano presente, soprattutto, che nelle norme e leggi date dalla chiesa si tratta della dottrina riguardante la fede e i costumi e che tra le tante cose contenute nei sacri Libri legali, storici, sapienziali e profetici, poche sono quelle, di cui la chiesa con la sua autorità ha dichiarato il senso, né in maggior numero si contano quelle, intorno alle quali si ha l'unanime sentenza dei padri.

Ne restano dunque molte, e di grande importanza, nella cui discussione e spiegazione si può e si deve liberamente esercitare l'ingegno e l'acume degli esegeti cattolici, perché, ognuno per la sua parte rechi il suo contributo a vantaggio di tutti, a un crescente progresso della sacra dottrina, a difesa e onore della chiesa.

3832-3837: Istruzione della S. Penitenzieria, 25 marzo 1944

Ed.: AAS 36(1944) 155s.

L'assoluzione generale

[Per rimuovere dei dubbi per quel che riguarda la facoltà] di impartire in 3832
determinate situazioni l'assoluzione sacramentale con una formula generale o con una assoluzione comune, senza una precedente confessione dei peccati compiuta dai singoli fedeli cristiani, la Sacra Penitenzieria [*dichiara*]:

1. I sacerdoti, anche se non sono stati abilitati a ricevere le confessioni 3833
sacramentali, godono della facoltà di assolvere in modo generale e contemporaneamente:

a) I soldati, in combattimento imminente o già iniziato, in quanto situati in pericolo di morte, quando, sia per la moltitudine dei soldati, sia per la ristrettezza del tempo, non possono essere ascoltati singolarmente. Se tuttavia le circostanze sono tali che sembri moralmente impossibile o molto difficile assolvere i soldati in combattimento imminente o già iniziato, allora è lecito ed è considerato necessario assolverli immediatamente.

b) I civili e i soldati in imminente pericolo di morte durante le incursioni nemiche.

3834 2. Praeter casus, in quibus agitur de mortis periculo, non licet sacramentaliter absolvere plures una simul, aut singulos dimidiate tantum confessos, ratione tantum magni concursus paenitentium, qualis verbi gratia potest contingere in die magnae alicuius festivitatis aut indulgentiae (cf. prop. 59 ex damnatis ab Innocentio XI die 2 Martii 1679 [*2159]): licet vero, si accedat alia gravis omnino et urgens necessitas, gravitati praecepti divini integritatis confessionis proportionata, verbi gratia si paenitentes – secus nulla sua culpa – diu gratia sacramentali et sacra communione carere cogantur. ... *[156]*

3835 4. [*Inter alia, paenitentes monendi sunt*] omnino necesse esse, ut qui absolutionem turmatim acceperint, in primo deinceps suscipiendo paenitentiae sacramento, gravia singula peccata sua rite confiteantur, quae non antea confessi fuerint.

3836 5. Sacerdotes aperte fideles doceant, eos graviter prohiberi, ne quamvis sibi conscii sint culpae mortalis, nondum in confessione recte accusatae et remissae, et obligatio integre lethalia peccata confitendi urgeat ex lege sive divina sive ecclesiastica, de industria declinent huic obligationi satisfacere, occasionem exspectantes, qua absolutio turmatim detur.

3837 7. Si tempus suppetat, haec absolutio sueta atque integra formula in plurali numero impertienda est; secus vero haec brevior formula adhiberi potest: «Ego vos absolvo ab omnibus censuris et peccatis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.»

3838: Decr. S. Officii, 29 Mart. (1 Apr.) 1944

Cf. Pio XI, Enciclica *Casti connubii* (*3707), che si richiama al Catechismo Romano (*Catechismus Romanus Concilii Tridentini*) II, 8, 13. Per l'ulteriore sviluppo della dottrina dei fini del matrimonio: Enciclica *Humanae vitae* (AAS 60[1968] 486-492; *4470-4479) ed ▷

De finibus matrimonii

3838 *Expos.*: [*In nonnullis scriptis asseritur*] finem primarium matrimonii non esse prolis generationem, vel fines secundarios non esse fini primario subordinatos, sed ab eo independentes.

Hisce in elucubrationibus primarius coniugii finis alius ab aliis designatur, ut ex. gr.: coniugum per omnimodam vitae actionisque communionem complementum ac personalis perfectio; coniugum mutuus amor atque unio fovenda ac perficienda per psychicam et somaticam propriae personae traditionem; et huiusmodi alia plura.

In iisdem scriptis interdum verbis in documentis Ecclesiae occurrentibus (uti sunt v. gr. *finis, primarius, secundarius*) sensus tribuitur, qui cum his vocibus, secundum communem theologorum usum, non congruit.

Qu.: An admitti possit quorundam recentiorum sententia, qui vel negant finem primarium matrimonii esse prolis generationem et educationem, vel do-

2. Al di fuori dei casi in cui si tratta di pericolo di morte, non è lecito assolvere sacramentalmente più persone contemporaneamente, o i singoli che si sono confessati soltanto a metà, solo a motivo di un grande concorso di persone che si confessano, come per esempio può accadere nel giorno di una qualche grande festività o di una indulgenza (cf. la proposizione 59 fra quelle condannate da Innocenzo XI il 2 marzo 1679 [*2159]); è lecito invece, se si aggiunge un'altra necessità molto grave ed urgente, proporzionata alla gravità del precetto divino dell'integrità della confessione, per esempio se quelli che si confessano – senza nessuna loro colpa – siano costretti a essere privi per lungo tempo della grazia sacramentale e della santa comunione. ... 3834

4. [Fra le altre cose, coloro che si confessano debbono essere ammoniti] che è assolutamente necessario che quelli che hanno ricevuto l'assoluzione di gruppo, la prima volta che in seguito riceveranno il sacramento della penitenza, confessino nel modo dovuto i loro singoli peccati gravi, che prima non avevano confessato. 3835

5. I sacerdoti insegnino apertamente ai fedeli che è loro gravemente proibito, qualora siano consapevoli di peccato mortale non ancora rettamente accusato e rimesso in confessione, ed urga l'obbligo di confessare integralmente i peccati mortali per legge sia divina che ecclesiastica, di rifiutarsi di proposito di soddisfare a questo obbligo, aspettando l'occasione in cui l'assoluzione venga data in massa. 3836

7. Se il tempo è sufficiente, questa assoluzione deve essere impartita al plurale con la formula consueta ed integrale, altrimenti invece, può essere usata questa formula più breve: «Io vi assolvo da tutte le censure ed i peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo». 3837

3838: Decreto del S. Uffizio, 29 marzo (1° aprile) 1944

Esortazione apostolica *Familiaris consortio* (AAS 74[1982] 92-149; *4700-4716). – *Ed.*: AAS 36(1944) 103.

I fini del matrimonio

Esposizione: [In alcuni scritti si afferma] che il fine primario del matrimonio non è la generazione della prole, o che i fini secondari non sono subordinati al fine primario, ma indipendenti da questo. 3838

In queste disquisizioni, il fine primario del matrimonio è indicato diverso dagli uni e dagli altri, come, per esempio, il completamento e la perfezione personale dei coniugi per mezzo della completa comunione di vita e di azione; l'amore scambievole e l'unione dei coniugi da favorirsi e perfezionarsi per mezzo della psichica e corporea consegna della propria persona; e molti altri di tal genere.

Nei medesimi scritti talvolta, alle parole usate nei documenti della chiesa (come ad esempio *fine, primario, secondario*) è attribuito un significato che non coincide, secondo l'uso comune dei teologi, con queste formule.

Domanda: Può essere accolta l'opinione di alcuni dei più recenti ⟨autori⟩ che o negano che il fine primario del matrimonio è la generazione e l'educa-

cent fines secundarios fini primario non esse essentialiter subordinatos, sed esse aeque principales et independentes?

Resp. (confirmata a Summo Pontifice, 30 Mart.): Negative.

3839: Decr. S. Officii, 19 (21) Iul. 1944

Il sacerdote Manuel de Lacunza y Diaz aveva scritto intorno al 1810 con lo pseudonimo di Juan Josafat Ben-Ezra l'opera *Venida del Mesías en gloria y majestad*, che il 6 sett 1824 era stata proibita dal S. Uffizio In essa si sosteneva un chiliasmo moderato Contro questa dottrina presentata di nuovo nel sec. XX il S. Uffizio l'11 luglio 1941 in una lettera

De millenarismo (chiliasmo)

3839 *Qu.:* Quid sentiendum de systemate Millenarismi mitigati, docentis scilicet Christum Dominum ante finale iudicium, sive praevia sive non praevia plurium iustorum resurrectione, visibiliter in hanc terram regnandi causa esse venturum.

Resp. (confirmata a Summo Pontifice, 20 Iul.): Systema Millenarismi mitigati tuto doceri non posse.

3840-3855: Litt. encycl. *Mediator Dei*, 20 Nov. 1947

De elementis essentialibus Liturgiae

3840 In omni actione liturgica una cum Ecclesia praesens adest divinus eius Conditor; praesens adest Christus in augusto altaris sacrificio, cum in administri sui persona, tum maxime sub eucharisticis speciebus; praesens adest in sacramentis virtute sua, quam in eadem transfundit utpote efficiendae sanctitatis instrumenta; praesens adest denique in Deo admotis laudibus ac supplicationibus, secundum illud: «Ubi enim sunt duo vel tres congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum» [*Mt 18,20*].

3841 Sacra igitur Liturgia cultum publicum constituit, quem Redemptor noster, Ecclesiae Caput, caelesti Patri habet, quemque christifidelium societas Conditori suo et per ipsum aeterno Patri tribuit; utque omnia breviter perstringamus, integrum constituit publicum cultum *[529]* mystici Iesu Christi Corporis, Capitis nempe membrorumque eius. ...

3842 *[530]* ... Universus autem, quem Ecclesia Deo adhibet, cultus, ut externus, ita internus esse debet. Externus quidem; nam id natura postulat hominis, qui ex animo corporeque constat ...; ac divinus cultus non tantum ad singulos pertinet, sed ad humanam etiam consortionem, atque adeo *[531]* socialis sit oportet, quod profecto esse nequit, nisi in religionis etiam rebus externa habeantur vincula externaeque significationes. Id denique Mystici Corporis unitatem peculiari modo patefacit ...

zione della prole, o insegnano che i fini secondari non sono essenzialmente subordinati al fine primario, ma sono ugualmente principali ed indipendenti?

Risposta (confermata dal papa il 30 marzo): No.

3839: Decreto del S. Uffizio, 19 (21) luglio 1944

all'arcivescovo José M. Caro Rodríguez di Santiago/Cile (PerRMor 31[1942] 167) aveva preso una decisione che corrisponde a quella del decreto qui riportato. – *Ed.*: AAS 36 (1944) 212.

Millenarismo (Chiliasmo)

Domanda: Cosa si deve pensare riguardo al sistema del Millenarismo mitigato, che insegna cioè che Cristo Signore, prima del giudizio finale, sia che preceda sia che non preceda la risurrezione della maggior parte dei giusti, verrà in modo visibile, per regnare, su questa terra? 3839

Risposta (confermata dal papa il 20 luglio): Il sistema del Millenarismo mitigato non può essere insegnato senza pericolo.

3840-3855: Enciclica *Mediator Dei*, 20 nov. 1947

L'enciclica presenta per la prima volta un'esposizione del magistero sul significato della liturgia. Accolse gli intenti più importanti del movimento liturgico della fine del sec. XIX, preparando così la strada al rinnovamento liturgico operato dal Concilio Vaticano II. – *Ed.*: AAS 39(1947) 528-580.

Elementi essenziali della liturgia

In ogni azione liturgica, quindi, insieme con la chiesa è presente il suo divino Fondatore: Cristo è presente nell'augusto sacrificio dell'altare sia nella persona del suo ministro, sia, massimamente, sotto le specie eucaristiche; è presente nei sacramenti con la virtù che in essi trasfonde perché siano strumenti efficaci di santità; è presente infine nelle lodi e nelle suppliche a Dio rivolte, come sta scritto: «Dove sono due o tre adunati in nome mio, ivi io sono in mezzo ad essi» [*Mt 18,20*]. 3840

La sacra liturgia è pertanto il culto pubblico che il nostro Redentore rende al Padre come capo della chiesa, e il culto che la società dei fedeli rende al suo capo e, per mezzo di lui, all'eterno Padre: è, per dirla in breve, il culto integrale del corpo mistico di Gesù Cristo, cioè del capo e delle sue membra. ... 3841

... Tutto il complesso del culto che la chiesa rende a Dio deve essere interno ed esterno. È esterno, perché lo richiede la natura dell'uomo composto di anima e di corpo ...; e perché il culto divino appartiene non soltanto al singolo ma anche alla collettività umana, e quindi è necessario che sia sociale, il che è impossibile, nell'àmbito religioso, senza vincoli e manifestazioni esteriori; e, infine, perché è un mezzo che mette particolarmente in evidenza l'unione del corpo mistico ... 3842

At praecipuum divini cultus elementum internum esse debet: oportet enim semper in Christo vivere eidemque se totum dedere, ut in eo, cum eo et per eum debita caelesti Patri attribuatur gloria. ...

3843 *[532]* ... Quamobrem a vera ac germana sacrae Liturgiae notione ac sententia omnino ii aberrant, qui eam utpote divini cultus partem iudicent externam solummodo ac sensibus obiectam, vel quasi decorum quemdam caerimoniarum apparatum; nec minus ii aberrant, qui eam veluti meram legum praeceptorumque summam reputent, quibus ecclesiastica hierarchia iubeat sacros instrui ordinarique ritus. ...

De efficacitate actionum liturgicarum in ordine gratiae

3844 Efficacitas, si de eucharistico sacrificio ac de sacramentis agitur, *ex opere operato* potius ac primo loco oritur. Si vero vel actionem illam consideramus intaminatae Iesu Christi Sponsae, qua eadem precibus sacrisque caerimoniis eucharisticum adornat sacrificium et sacramenta, vel si de «sacramentalibus» ac de ceteris ritibus agitur, quae ab ecclesiastica instituta sunt hierarchia, tum efficacitas habetur potius *ex opere operantis Ecclesiae,* quatenus ea sancta est atque arctissime cum suo Capite coniuncta operatur.

3845 Quam ad rem cupimus, Venerabiles Fratres, ut animum intendatis vestrum ad novas illas cogitandi iudicandique rationes de christiana pietate, quam «obiectivam» vocant; quae quidem rationes, dum mystici Corporis mysterium itemque veracem gratiae actionem sanctitatis effectricem divinosque sacramentorum et eucharistici sacrificii actus in perspicuo po*[533]*nere conantur, eo tamen contendere videntur, ut «subiectivam» seu «personalem» quam dicunt pietatem vel imminuant vel omnino praetermittant.

... Christus [*per sacramenta et per sacrificium suum*] nullo non tempore humanum genus expiat Deoque consecrat. Ea igitur «obiectiva», quae dicitur, virtute pollent, quae reapse animos nostros divinae Iesu Christi vitae facit participes. Ideo non ex nostra, sed ex divina virtute eis effectrix illa vis inest, quae membrorum pietatem cum Capitis pietate coniungit eamdemque quodammodo reddit totius communitatis actionem.

Quibus ex acutis argumentis nonnulli concludunt, christiana omnis pietas in mystici Corporis Christi mysterio consistat oportere, nulla habita «personali» seu «subiectiva» ut aiunt ratione, atque adeo cetera religionis opera neglegenda reputant, quae cum sacra Liturgia arcte non devinciantur et extra cultum publicum absolvantur.

Quas tamen circa duplicis pietatis genera conclusiones, quamvis optima sint quae supra proponuntur principia, fallaces omnino esse, insidiosas ac perniciosissimas nemo est qui non videat.

Utique retinendum est sacramenta altarisque sacrificium intimam habere in semet ipsis virtutem, utpote quae sint ipsius Christi actiones ...; verumtamen ut eadem debitam efficaciam habeant, opus est prorsus, ut rectae animi nostri dispositiones accedant. ...

3846 *[537]* ... In spirituali igitur vita nulla intercedere potest discrepantia vel repugnantia inter divinam illam actionem, quae ad perpetuandam redem-

Ma l'elemento essenziale del culto deve essere quello interno: è necessario, infatti, vivere sempre nel Cristo, tutto a lui dedicarsi affinché in lui, con lui e per lui si dia gloria al Padre. ...

Non hanno, perciò, un'esatta nozione della sacra liturgia coloro i quali la ritengono come una parte soltanto esterna e sensibile del culto divino o come un cerimoniale decorativo; né sbagliano meno coloro che la considerano come una mera somma di leggi e di precetti con i quali la gerarchia ecclesiastica ordina il compimento e svolgimento dei riti. ... 3843

Efficacia delle azioni liturgiche in ordine alla grazia

L'efficacia, se si tratta del sacrificio eucaristico e dei sacramenti, proviene prima di tutto *dall'azione* ⟨*sacramentale*⟩ *in se stessa*; se poi si considera anche l'attività propria dell'immacolata sposa di Gesù Cristo con la quale essa orna di preghiere e di sacre cerimonie il sacrificio eucaristico e i sacramenti, o, se si tratta dei «sacramentali» e di altri riti istituiti dalla gerarchia ecclesiastica, allora l'efficacia deriva piuttosto *dall'azione della chiesa*, in quanto essa è santa e opera sempre in intima unione col suo Capo. 3844

A questo proposito, venerabili fratelli, desideriamo che voi rivolgiate la vostra attenzione alle nuove teorie sulla pietà cristiana cosiddetta «oggettiva», le quali, sforzandosi di mettere in evidenza il mistero del corpo mistico, la realtà effettiva della grazia santificante e l'azione divina dei sacramenti e del sacrificio eucaristico, vorrebbero trascurare totalmente o sminuire la pietà cosiddetta «soggettiva» o «personale». 3845

... Cristo [*mediante i sacramenti e il suo sacrificio*] continuamente purifica e consacra a Dio il genere umano. Essi, dunque, hanno una virtù «oggettiva» con la quale, di fatto, fanno partecipi le nostre anime della vita divina di Gesù Cristo. Essi, dunque, hanno, non per nostra ma per divina virtù, l'efficacia di collegare la pietà delle membra con la pietà del Capo, e di renderla in certo modo, un'azione di tutta la comunità.

Da questi profondi argomenti alcuni concludono che tutta la pietà cristiana deve incontrarsi nel mistero del corpo mistico di Cristo, senza nessun riguardo «personale» e «soggettivo», e perciò ritengono che si debbano trascurare le altre pratiche religiose non strettamente liturgiche e compiute al di fuori del culto pubblico.

Tutti, però, possono rendersi conto che queste conclusioni circa le due specie di pietà, sebbene i principi sopra esposti siano ottimi, sono del tutto false, insidiose e dannosissime.

È vero che i sacramenti e il sacrificio dell'altare hanno un'intrinseca virtù in quanto sono azioni di Cristo stesso ...; ma, per avere la debita efficacia, esigono le buone disposizioni dell'anima nostra. ...

... Perciò nella vita spirituale nessuna opposizione o ripugnanza può esservi tra l'azione divina, che infonde la grazia nelle anime per continuare la 3846

ptionem nostram gratiam in animos infundit, ac sociam laboriosamque hominis operam, quae donum Dei vacuum non reddat oportet [*cf.* *2Cor 6,1*]; itemque inter externi sacramentorum ritus efficacitatem, quae *ex opere operato* oritur, atque eorum bene merentem actum, qui eadem impertiunt vel suscipiunt, quem quidem actum *opus operantis* vocamus; ac pari modo publicas supplicationes inter privatasque preces; inter rectam agendi rationem supernarumque contemplationem rerum; inter vitam asceticam ac Liturgiae pietatem; ac denique inter ecclesiasticae hierarchiae iurisdictionem legitimumque magisterium ac potestatem illam, quae proprie sacerdotalis dicitur, quaeque in sacro exercetur ministerio. ...

Procul dubio liturgica precatio, cum publica sit inclitae Iesu Christi Sponsae supplicatio, privatis precibus potiore excellentia praestat.[1] Quae tamen potior excellentia neutiquam significat duo haec precandi genera inter se discrepare vel repugnare. Uno enim eodemque cum sint studio animata, una simul etiam confluunt ac componuntur secundum illud «omnia et in omnibus Christus» [*Col 3,11*], ad idemque contendunt propositum, donec in nobis formetur Christus [*cf.* *Gal 4,19*].

De natura sacrificii eucharistici

3847 *[547]* ... Christianae religionis caput ac veluti centrum sanctissimae Eucharistiae mysterium est, quam olim Summus Sacerdos Christus instituit, quamque per suos administros perpetuo in Ecclesia renovari iubet. ...

[548] ... Altaris sacrificium non mera est ac simplex Iesu Christi cruciatuum ac mortis commemoratio, sed vera ac propria sacrificatio, qua quidem per incruentam immolationem Summus Sacerdos id agit, quod iam in cruce fecit, semet ipsum aeterno Patri hostiam offerens acceptissimam. ...

3848 Dissimilis tamen ratio est, qua Christus offertur. In cruce enim totum semet ipsum suosque Deo obtulit dolores; victimae vero immolatio per cruentam mortem libera voluntate obitam effecta est. In ara autem, ob gloriosum humanae naturae suae statum, «mors illi ultra non dominabitur» [*Rm 6,9*], ideoque sanguinis effusio haud possibilis est; verumtamen ex divinae sapientiae consilio Redemptoris nostri sacrificatio per externa signa, quae sunt mortis indices, mirando quodam modo ostenditur. Siquidem per panis «transsubstantiationem» in corpus vinique in sanguinem Christi, ut eius corpus reapse praesens habetur, ita eius cruor: eucharisticae autem species, sub quibus adest, cruentam corporis et sanguinis separationem figurant.

Itaque memorialis demonstratio eius mortis, *[549]* quae reapse in Calvariae loco accidit, in singulis altaris sacrificiis iteratur, quandoquidem per distinctos indices Christus Iesus in statu victimae significatur atque ostenditur.

De sacerdotio fidelium

3849 *[552]* ... Expedit ... christifideles omnes animadvertant, summo sibi officio esse summaeque dignitati, eucharisticum participare sacrificium. ... *[553]* Tamen ... non idcirco sacerdotali etiam potestate fruuntur. ...

nostra redenzione, e l'operosa collaborazione dell'uomo, che non deve render vano il dono di Dio [*cf.* *2Cor 6,1*]; tra l'efficacia del rito esterno dei sacramenti che proviene *dal compimento ⟨sacramentale⟩ dell'azione* e il merito di chi li amministra o li riceve, che chiamiamo *azione di chi opera*; tra le orazioni private e le preghiere pubbliche; fra l'etica e la contemplazione; fra la vita ascetica e la pietà liturgica; fra il potere di giurisdizione e di legittimo magistero della gerarchia ecclesiastica, e la potestà eminentemente sacerdotale che si esercita nello stesso sacro ministero. ...

Senza dubbio la preghiera liturgica, essendo pubblica supplica dell'inclita sposa di Gesù Cristo, ha una dignità maggiore di quella delle preghiere private;[1] ma questa superiorità non vuol dire che fra questi due generi di preghiera ci sia contrasto od opposizione. Tutt'e due si fondono e si armonizzano perché animate da un unico spirito: «tutto e in tutti Cristo» [*Col 3,11*], e tendono allo stesso scopo: finché il Cristo non sia formato in noi [*cf.* *Gal 4,19*].

Natura del sacrificio eucaristico

... Il mistero della santissima eucaristia, istituita dal sommo sacerdote 3847
Gesù Cristo e rinnovata in perpetuo per sua volontà dai suoi ministri, è come la somma e il centro della religione cristiana. ...

... Il sacrificio dell'altare non è una pura e semplice commemorazione della passione e morte di Gesù Cristo, ma è un vero e proprio sacrificio, nel quale, immolandosi incruentemente, il sommo sacerdote fa ciò che fece una volta sulla croce offrendo al Padre tutto se stesso, vittima graditissima. ...

Differente, però, è il modo col quale Cristo è offerto. Sulla croce, difatti, 3848
egli offrì a Dio tutto se stesso e le sue sofferenze e l'immolazione della vittima fu compiuta per mezzo di una morte cruenta liberamente subita; sull'altare, invece, a causa dello stato glorioso della sua umana natura, «la morte non ha più dominio su di lui» [*Rm 6,9*] e quindi non è possibile l'effusione del sangue; ma la divina sapienza ha trovato il modo mirabile di rendere manifesto il sacrificio del nostro Redentore con segni esteriori che sono simbolo di morte. Per mezzo della «transustanziazione» del pane in corpo e del vino in sangue di Cristo, come si ha realmente presente il suo corpo, così si ha il suo sangue; le specie eucaristiche poi, sotto le quali è presente, simboleggiano la cruenta separazione del corpo e del sangue.

Così l'attualizzazione memoriale della sua morte reale sul Calvario si ripete in ogni sacrificio dell'altare, perché per mezzo di simboli distinti si significa e dimostra che Gesù Cristo è in stato di vittima.

Il sacerdozio dei fedeli

... È necessario ... che tutti i fedeli considerino loro principale dovere e 3849
somma dignità partecipare al sacrificio eucaristico. ... Tuttavia ... non per questo essi godono anche della potestà sacerdotale. ...

*3846 [1] Cf Pio XI, Enciclica *Ad catholici Sacerdotii*, 20 dic. 1935 (AAS 28[1936] 18s).

3850 [*Falsus conceptus sacerdotii fidelium:*] Sunt enim, Venerabiles Fratres, qui ... doceant [*cf.* **1767*], in Novo Testamento sacerdotii nomine id solummodo venire, quod ad omnes spectet, qui sacri fontis lavacro expiati fuerint; itemque praeceptum illud, quo Iesus Christus in novissima cena id Apostolis commiserat faciendum, quod ipse fecerat, ad cunctam directo pertinere christifidelium Ecclesiam; atque exinde, deinceps tantum, hierarchicum consecutum esse sacerdotium.

Quapropter populum autumant vera perfrui sacerdotali potestate, sacerdotem autem solummodo agere ex delegato a communitate munere. Quamobrem Eucharisticum Sacrificium veri nominis «concelebrationem» existimant, ac reputant expedire potius ut sacerdotes una cum populo adstantes «concelebrent», quam ut privatim Sacrificium offerant absente populo.

[*Contra haec*] in memoriam revocandum esse ducimus, sacerdotem nempe idcirco tantum populi vices agere, quia personam gerit Domini nostri Iesu Christi, quatenus membrorum omnium Caput est, pro iisdemque semet ipsum offert, ideoque ad altare accedere ut ministrum Christi, Christo inferiorem, superiorem autem populo.[1]

Populum contra, quippe *[554]* qui nulla ratione divini Redemptoris personam sustineat neque conciliator sit inter seipsum et Deum, nullo modo iure sacerdotali frui posse.

Quae quidem fidei certitudine constant; at praeterea christifideles etiam divinam offerre hostiam, diversa tamen ratione, dicendi sunt.

3851 [*Verus conceptus sacerdotii fidelium:*] «Non solum ... offerunt sacerdotes, sed et universi fideles: nam quod specialiter adimpletur ministerio sacerdotum, hoc universaliter agitur voto fidelium».[1] Ac ... [*Robertus Bellarminus:*] «Sacrificium» inquit «in persona Christi principaliter offertur. Itaque ista oblatio, consecrationem subsequens, est quaedam testificatio, quod tota Ecclesia consentiat in oblationem a Christo factam, et simul cum illo offerat».[2]

Eucharistici quoque Sacrificii ritus ac preces haud minus clare significant atque ostendunt victimae oblationem una cum populo a sacerdotibus fieri. ...

[555] Nec mirum est christifideles ad huiusmodi dignitatem elevari. Baptismatis enim lavacro, generali titulo christiani in mystico Corpore membra efficiuntur Christi sacerdotis, et «charactere» qui eorum in animo quasi insculpitur, ad cultum divinum deputantur; atque adeo ipsius Christi sacerdotium pro sua condicione participant. ...

3852 At est etiam intima ratio, cur christiani omnes, ii praesertim qui altari adsunt, offerre dicantur.

Qua in re gravissima ne perniciosus oriatur error, offerendi vocem propriae significationis terminis circumscribamus oportet. Incruenta enim illa immolatio, qua consecrationis verbis prolatis Christus in statu victimae super altare praesens redditur, ab ipso solo sacerdote perficitur, prout Christi perso-

*3850 [1] Cf. Roberto Bellarmino, *Controversiae de sacramento Eucharistiae*, VI (= *De sacrificio Missae*, II) 4 (a cura di J. Fèvre, *Opera omnia*, 4 [Parigi 1873] 373a).
*3851 [1] Innocenzo III, *De sacro Altaris mysterio*, III 6 (PL 217, 845D)

[*Falso concetto del sacerdozio dei fedeli:*] Vi sono infatti, venerabili fratelli, ... alcuni che ... insegnano [*cf.* **1767*] che nel Nuovo Testamento si conosce soltanto un sacerdozio che spetta a tutti i battezzati, e che il precetto dato da Gesù agli apostoli nell'ultima cena di fare ciò che egli aveva fatto, si riferisce direttamente a tutta la chiesa dei cristiani, e, soltanto in seguito, è subentrato il sacerdozio gerarchico. 3850

Sostengono, perciò, che solo il popolo gode di una vera potestà sacerdotale, mentre il sacerdote agisce unicamente per ufficio commessogli dalla comunità. Essi ritengono, in conseguenza, che il sacrificio eucaristico è una vera e propria «concelebrazione» e che è meglio che i sacerdoti «concelebrino» insieme col popolo presente piuttosto che, nell'assenza di esso, offrano privatamente il sacrificio.

[*Contro questi errori*] riteniamo di dover ricordare che il sacerdote fa le veci del popolo perché rappresenta la persona di nostro Signore Gesù Cristo in quanto egli è Capo di tutte le membra e offre se stesso per esse: perciò va all'altare come ministro del Cristo, a lui inferiore, ma superiore al popolo.[1]

Il popolo invece, non rappresentando per nessun motivo la persona del divin Redentore, né essendo mediatore tra sé e Dio, non può in nessun modo godere di potestà sacerdotale.

Tutto ciò consta di fede certa; ma si deve inoltre affermare che anche i fedeli offrono la vittima divina, sotto un diverso aspetto.

[*Vero concetto di sacerdozio dei fedeli:*] Lo dichiararono apertamente 3851
già alcuni Nostri predecessori e dottori della chiesa. «Non soltanto – così Innocenzo III di immortale memoria – offrono i sacerdoti, ma anche tutti i fedeli: poiché ciò che in particolare si compie per ministero dei sacerdoti, si compie universalmente per voto dei fedeli».[1] E ... [*Roberto Bellarmino:*] «Il sacrificio – dice – è offerto principalmente in persona di Cristo. Perciò l'oblazione che segue alla consacrazione attesta che tutta la chiesa consente nell'oblazione fatta da Cristo e offre insieme con lui».[2]

Con non minore chiarezza i riti e le preghiere del sacrificio eucaristico significano e dimostrano che l'oblazione della vittima è fatta dai sacerdoti in unione con il popolo. ...

Né fa meraviglia che i fedeli siano elevati a una simile dignità. Con il lavacro del battesimo, infatti, i cristiani diventano, a titolo comune, membra del mistico corpo di Cristo sacerdotale, e, per mezzo del «carattere» che si imprime nella loro anima, sono deputati al culto divino partecipando, così, convenientemente al loro stato, al sacerdozio di Cristo. ...

Ma c'è anche una ragione più profonda perché si possa dire che tutti i cri- 3852
stiani, e specialmente quelli che assistono all'altare, compiono l'offerta.

Per non far nascere un errore pericoloso in questo importantissimo argomento, è necessario precisare con esattezza il significato del termine «offerta». L'immolazione incruenta per mezzo della quale, pronunziate le parole della consacrazione, Cristo è presente sull'altare nello stato di vittima, è com-

[2] Roberto Bellarmino, l.c. sopra, V (= *De sacrificio Missae*, I) 27 (Fèvre, ib., 4, 366a).

nam sustinet, non vero prout christifidelium personam gerit. At idcirco quod sacerdos divinam victimam altari superponit, eamdem Deo Patri qua oblationem defert ad gloriam Sanctissimae Trinitatis et in bonum totius Ecclesiae.

Hanc autem restricti nominis oblationem christifideles suo modo duplicique ratione participant: quia nempe non tantum per sacerdotis manus, sed etiam una cum ipso quodammodo Sacrificium *[556]* offerunt: qua quidem participatione, populi quoque oblatio ad ipsum liturgicum refertur cultum.

3853 [*Redarguuntur dein tamquam* «superlationes traiectionesque» *opiniones eorum, qui*] illa omnino sacrificia reprobant, quae privatim ac non adstante populo offerantur ... [*item quae eodem tempore pluribus in altaribus offerantur.*]

[557] Perperam hac in re ad socialem eucharistici sacrificii indolem provocatur. Quotiescumque enim sacerdos id renovat, quod divinus Redemptor in novissima cena peregit, reapse sacrificium consummatur: quod quidem sacrificium semper et ubique itemque necessario ac suapte natura publico et sociali munere fruitur; quandoquidem is, qui illud immolat, et Christi et christifidelium, cuius divinus Redemptor est Caput, nomine agit, atque illud Deo offert pro Ecclesia sancta catholica, ac pro vivis et defunctis.

De s. Communione qua integratione sacrificii eucharistici

3854 *[562]* ... Augustum altaris sacrificium divinae dapis communione concluditur. Attamen, ut omnes norunt, ad eius sacrificii integritatem habendam requiritur solummodo, ut *sacerdos* caelesti pabulo reficiatur, non autem, ut populus etiam – quod ceteroquin summopere optandum est – ad sacram synaxim accedat.

[*Recoluntur errores in hac re iam reiecti;*[1] *refelluntur deinde asserentes*] *[563]* ... heic agi non de sacrificio solummodo, sed de sacrificio ac cena fraternae communitatis, atque sacram synaxim ponant, communiter actam, quasi totius celebrationis culmen.

Etenim etiam atque etiam animadvertendum est, eucharisticum sacrificium suapte natura incruentam esse divinae victimae immolationem, quae quidem mystico modo ex sacrarum specierum separatione patet, ex earumque oblatione aeterno Patri peracta. Sacra autem synaxis ad idem integrandum ad idemque augusti sacramenti communione participandum pertinet; dumque administro sacrificanti omnino necessaria est, christifidelibus est tantummodo enixe commendanda.

De praesentia Christi in mysteriis Ecclesiae

3855 *[580]* ... Liturgicus annus ... non frigida atque iners earum rerum repraesentatio est, quae ad praeterita tempora pertinent, vel simplex ac nuda superioris aetatis rerum recordatio. Sed potius est Christus ipse, qui in sua Ecclesia

piuta dal solo sacerdote in quanto rappresenta la persona dei fedeli. Ponendo però sull'altare la vittima divina, il sacerdote la presenta a Dio Padre come oblazione a gloria della santissima Trinità e per il bene di tutta la chiesa.

A questa oblazione propriamente detta i fedeli partecipano nel modo loro consentito e per un duplice motivo: essi offrono il sacrificio non soltanto per le mani del sacerdote, ma in certo modo anche insieme con lui, e con questa partecipazione anche l'offerta fatta dal popolo si riferisce al culto liturgico.

[*Si deplorano poi come* «esagerazioni e travisamenti» *le opinioni di coloro* 3853
che] riprovano del tutto le messe che si celebrano in privato e senza l'assistenza del popolo ... [*e così pure quelle che sono celebrate nello stesso tempo su diversi altari.*]

In questo caso si fa erroneamente appello all'indole sociale del sacrificio eucaristico. Ogni volta, difatti, che il sacerdote ripete ciò che fece il divin Redentore nell'ultima cena, il sacrificio è realmente consumato, ed esso ha sempre e dovunque, necessariamente e per la sua intrinseca natura, una funzione pubblica e sociale, in quanto l'offerente agisce a nome di Cristo e dei cristiani, dei quali il divin Redentore è capo, e l'offre a Dio per la santa chiesa cattolica e per i vivi e i defunti.

La comunione come integrazione del sacrificio eucaristico

... L'augusto sacrificio dell'altare si conclude con la comunione del divino 3854
convito. Ma, come tutti sanno, per avere l'integrità dello stesso sacrificio, si richiede soltanto che il *sacerdote* si nutra del cibo celeste, non che anche il popolo – cosa del resto sommamente desiderabile – acceda alla santa comunione.

[*Si richiamano gli errori già riprovati in questo ambito;*[1] *si controbatte poi a quanti asseriscono che*] ... non si tratta soltanto di un sacrificio, ma di un sacrificio e di un convito di fraterna condivisione, e fanno della santa comunione compiuta in comune quasi il culmine di tutta la celebrazione.

Si deve, infatti, ancora una volta notare che il sacrificio eucaristico consiste essenzialmente nell'immolazione incruenta della vittima divina, immolazione che è misticamente manifestata dalla separazione delle sacre specie e dalla loro oblazione fatta all'eterno Padre. La santa comunione appartiene all'integrità del sacrificio e alla partecipazione ad esso per mezzo della comunione dell'augusto sacramento; e mentre è assolutamente necessaria al ministro sacrificatore, ai fedeli è soltanto da raccomandarsi vivamente.

La presenza di Cristo nei misteri della chiesa

... L'anno liturgico ... non è una fredda e inerte rappresentazione di fatti 3855
che appartengono al passato, o una semplice e nuda rievocazione di realtà d'altri tempi. Esso è piuttosto Cristo stesso, che vive sempre nella sua chiesa e

*3854 [1] Cf. Benedetto XIV, Enciclica *Certiores effecti*, 13 nov. 1742, § 1 (Bullarum [Malines 1826] 1, 439s); Concilio di Trento, sessione 22, can. 8 (*1758).

perseverat, quique immensae misericordiae suae iter pergit, quod quidem in hac mortali vita, cum pertransiit benefaciendo [*cf. Act 10,38*], ipse pientissimo eo consilio incepit, ut hominum animi mysteria sua attingerent ac per eadem quodammodo viverent; quae profecto mysteria non incerto ac subobscuro eo modo, quo recentiores quidam scriptores effutiunt,[1] sed quo modo catholica doctrina nos docet, praesentia continenter adsunt atque operantur; quandoquidem, ex Ecclesiae Doctorum sententia, et eximia sunt christianae perfectionis exempla, et divinae gratiae sunt fontes ob merita deprecationesque Christi, et effectu suo in nobis perdurant, cum singula secundum indolem cuiusque suam salutis nostrae causa suo modo exsistant.

3857-3861: Const. Ap. *Sacramentum Ordinis*, 30 Nov. 1947

De sacramenti Ordinis materia et forma

3857 1. Sacramentum Ordinis a Christo Domino institutum, quo traditur spiritualis potestas et confertur gratia ad rite obeunda munia ecclesiastica, unum esse idemque pro universa Ecclesia, catholica fides profitetur. ...

Neque his a Christo Domino institutis Sacramentis Ecclesia saeculorum cursu alia Sacramenta substituit vel substituere potuit, cum, ut Concilium Tridentinum [*cf. *1601 1728*] docet, septem Novae Legis Sacramenta sint omnia a Iesu Christo Domino Nostro instituta et Ecclesiae nulla competat potestas in «substantiam Sacramentorum», idest in ea quae, testibus divinae revelationis fontibus, ipse Christus Dominus in signo sacramentali servanda statuit. ... *[6]*

3858 3. Constat autem inter omnes Sacramenta Novae Legis, utpote signa sensibilia atque gratiae invisibilis efficientia, debere gratiam et significare quam efficiunt et efficere quam significant. Iamvero effectus, qui sacra Diaconatus, Presbyteratus et Episcopatus Ordinatione produci ideoque significari debent, potestas scilicet et gratia, in omnibus Ecclesiae universalis diversorum temporum et regionum ritibus sufficienter significati inveniuntur manuum impositione et verbis eam determinantibus.

Insuper nemo est qui ignoret Ecclesiam Romanam semper validas habuisse Ordinationes graeco ritu collatas absque instrumentorum traditione, ita ut in ipso Concilio Florentino, in quo Graecorum cum Ecclesia Romana unio peracta est, minime Graecis impositum sit, ut ritum Ordinationis mutarent vel illi instrumentorum traditionem insererent: immo voluit Ecclesia ut in

*3855 [1] Con queste parole si allude ad alcune rappresentazioni della «teologia dei misteri» sulla presenza di Cristo nel culto della chiesa e nella celebrazione dell'anno liturgico. Cf. anche la lettera del segretario del S. Uffizio all'arcivescovo di Salisburgo del 25 nov 1948 (Klerusblatt [Salisburgo] 25 dic. 1948), in cui si dichiara

che prosegue il cammino di immensa misericordia da lui iniziato con pietoso consiglio in questa vita mortale, quando passò beneficando [*cf. At 10,38*] allo scopo di mettere le anime umane al contatto dei suoi misteri e farle vivere per essi; misteri che sono perennemente presenti e operanti, non nel modo incerto e nebuloso del quale parlano alcuni recenti scrittori,[1] ma perché, come insegna la dottrina cattolica e secondo la sentenza dei dottori della chiesa, sono esempi illustri di perfezione cristiana e fonte di grazia divina per i meriti e l'intercessione di Cristo; e perché perdurano in noi col loro effetto, essendo ognuno di essi, nel modo consentaneo alla propria indole, la causa della nostra salvezza.

3857-3861: Costituzione apostolica *Sacramentum Ordinis*, 30 nov. 1947

Ed.: AAS 40(1948) 5-7.

Materia e forma del sacramento dell'ordine

1. La fede cattolica professa che il sacramento dell'ordine istituito da 3857
Gesù Cristo, mediante il quale viene trasmessa la potestà spirituale e viene conferita la grazia per assumere nel modo dovuto gli uffici ecclesiastici, è uno solo e il medesimo per tutta la chiesa. ...

La chiesa, nel corso dei secoli, a questi sacramenti istituiti da Cristo Signore, non ha sostituito e non ha potuto sostituire altri sacramenti, poiché, come insegna il Concilio di Trento [*cf. *1601 1728*], i sette sacramenti della Nuova Legge sono stati tutti istituiti dal nostro Signore Gesù Cristo e alla chiesa non compete nessuna potestà nella «sostanza dei sacramenti», cioè in quelle cose che, secondo la testimonianza delle fonti della rivelazione divina, lo stesso Cristo Signore ha stabilito che si dovessero conservare in segno sacramentale. ...

3. È poi universalmente riconosciuto che i sacramenti della Nuova Leg- 3858
ge, come segni sensibili ed efficaci della grazia invisibile, debbono significare la grazia che compiono e compiere quella che significano. Gli effetti inoltre che, con la sacra ordinazione del diaconato, del presbiterato e dell'episcopato debbono essere prodotti e quindi significati, la potestà cioè e la grazia, in tutti i riti della chiesa universale dei diversi tempi e delle dieverse regioni, si ritrovano sufficientemente significati mediante l'imposizione delle mani e mediante le parole che la definiscono.

Oltre a ciò, non c'è nessuno che ignori che la chiesa romana ha sempre ritenuto valide le ordinazioni conferite con il rito greco senza la consegna degli strumenti, tanto che, nello stesso concilio di Firenze, nel quale si condusse a termine l'unione dei greci con la chiesa romana, non è stato minimamente imposto ai greci di cambiare il rito dell'ordinazione o di inserirvi la consegna de-

che con questa enciclica non si approva quanti «insegnano che i misteri nel culto liturgico sono presenti non storicamente, ma misticamente e sacramentalmente, e tuttavia realmente» («qui docent, mysteria in cultu liturgico praesentia esse non historice, sed mystice ac sacramentaliter, tamen realiter»).

ipsa Urbe Graeci secundum proprium ritum ordinarentur. Quibus colligitur, etiam secundum mentem ipsius Concilii Florentini [*cf.* **1326*], traditionem instrumentorum non ex ipsius Domini Nostri Iesu Christi voluntate ad substantiam et ad validitatem huius Sacramenti requiri. Quod si ex Ecclesiae voluntate et praescripto eadem aliquando fuerit necessaria ad valorem quoque, omnes norunt Ecclesiam quod statuit etiam mutare et abrogare valere.

3859 4. Quae cum ita sint, divino lumine invocato, suprema Nostra Apostolica Auctoritate et certa scientia declaramus et, quatenus opus sit, decernimus et disponimus: Sacrorum Ordinum Diaconatus, Presbyteratus et Episcopatus materiam eamque unam esse manuum impositionem: formam vero itemque unam esse verba applicationem huius materiae determinantia, quibus univoce significantur effectus sacramentales – scilicet potestas Ordinis et gratia Spiritus Sancti –, quaeque ab Ecclesia qua talia accipiuntur et usurpantur.

Hinc consequitur ut declaremus, sicut revera ad omnem controversiam auferendam et ad conscientiarum anxietatibus viam praecludendam Apostolica Nostra Auctoritate declaramus, et, si umquam aliter legitime dispositum fuerit, statuimus instrumentorum traditionem saltem in posterum non esse necessariam ad Sacrorum Diaconatus, Presbyteratus et Episcopatus Ordinum validitatem.

3860 5. De materia autem et forma in uniuscuiusque Ordinis collatione, eadem suprema Nostra Apostolica auctoritate, quae sequuntur decernimus et constituimus:

In Ordinatione Diaconali materia est Episcopi manus impositio quae in ritu istius Ordinationis una occurrit. Forma autem constat verbis «Praefationis» quorum haec sunt essentialia ideoque ad valorem requisita: «Emitte in eum, quaesumus, Domine, Spiritum Sanctum, quo in opus ministerii tui fideliter exsequendi septiformis gratiae tuae munere roboretur».

In Ordinatione Presbyterali materia est Episcopi prima manuum impositio quae silentio fit, non autem eiusdem impositionis per manus dexterae extensionem continuatio, nec ultima cui coniunguntur verba: «Accipe Spiritum Sanctum: quorum remiseris peccata, etcetera.» Forma *[7]* autem constat verbis «Praefationis» quorum haec sunt essentialia ideoque ad valorem requisita: «Da, quaesumus, omnipotens Pater, in hunc famulum tuum Presbyterii dignitatem; innova in visceribus eius spiritum sanctitatis, ut acceptum a Te, Deus, secundi meriti munus obtineat censuramque morum exemplo suae conversationis insinuet».

Denique in Ordinatione seu Consecratione Episcopali materia est manuum impositio quae ab Episcopo consecratore fit. Forma autem constat verbis «Praefationis», quorum haec sunt essentialia ideoque ad valorem requisita: «Comple in Sacerdote tuo ministerii tui summam, et ornamentis totius glorificationis instructum caelestis unguenti rore sanctifica». ...

gli strumenti; anzi, la chiesa ha voluto che nella stessa Roma i greci fossero ordinati secondo il loro proprio rito. Da questo si ricava, anche secondo l'intenzione dello stesso concilio di Firenze [*cf.* **1326*], che la consegna degli strumenti non è richiesta, dalla volontà dello stesso Signore nostro Gesù Cristo, per la sostanza e per la validità di questo sacramento. Perciò se questa, per volontà e prescrizione della chiesa, talvolta è stata necessaria anche per la validità, tutti sanno che la chiesa ha il potere anche di cambiare e abrogare ciò che essa ha stabilito.

4. Stando così le cose, invocata la luce divina, in base alla Nostra suprema autorità apostolica e con conoscenza certa, dichiariamo e, in quanto necessario, decretiamo e disponiamo che la materia degli ordini sacri del diaconato, del presbiterato e dell'episcopato è una sola ed è l'imposizione delle mani; e che la forma, anch'essa una sola, sono le parole che determinano l'applicazione di questa materia, con cui in modo univoco vengono significati gli effetti sacramentali – cioè la potestà d'ordine e la grazia dello Spirito Santo –, e che dalla chiesa come tali sono ricevute ed adoperate. 3859

Da ciò consegue che Noi dichiariamo, come in realtà, per eliminare ogni controversia e per sbarrare la via alle ansietà delle coscienze, in base alla nostra autorità apostolica, dichiariamo, e, se mai sia stato legittimamente disposto in modo diverso, stabiliamo che almeno in futuro la consegna degli strumenti non è necessaria per la validità degli ordini sacri del diaconato, del presbiterato e dell'episcopato.

5. Riguardo poi alla materia e alla forma nel conferimento di ciascun ordine, in base alla stessa Nostra suprema autorità apostolica, decretiamo e stabiliamo quanto segue: 3860

Nell'ordinazione diaconale la materia è l'imposizione delle mani del Vescovo, che nel rito di questa ordinazione avviene una sola volta. La forma poi consiste nelle parole del «Prefazio», di cui queste sono le essenziali e quindi richieste per la validità: «Manda su di lui, ti preghiamo, o Signore, lo Spirito Santo, affinché, nel compito di eseguire fedelmente il tuo ministero, sia rafforzato con il dono settiforme della tua grazia.»

Nell'ordinazione presbiterale la materia è la prima imposizione delle mani del vescovo, quella che si fa in silenzio, non invece la continuazione della medesima imposizione mediante l'estensione della mano destra, e neppure l'ultima, a cui si uniscono le parole: «Ricevi lo Spirito Santo: a quelli a cui avrai rimesso i peccati, eccetera». La forme poi consiste nelle parole del «Prefazio» di cui queste sono le essenziali e quindi richieste per la validità: «Conferisci, ti preghiamo, o Padre onnipotente, a questo tuo servo la dignità del Presbiterato; rinnova nel suo cuore lo spirito di santità, affinché adempia fedelmente l'ufficio di secondo grado, ricevuto da te, o Dio, e faccia trasparire l'integrità dei costumi con l'esempio della sua condotta».

Infine, nell'Ordinazione o consacrazione episcopale la materia è l'imposizione delle mani che viene fatta dal vescovo che consacra. La forma poi consiste nelle parole del «Prefazio», di cui queste sono le essenziali e quindi richieste per la validità: «Porta a compimento nel tuo sacerdote la pienezza del tuo ministero, e, ricolmo degli ornamenti di ogni glorificazione, santificalo con la rugiada dell'unzione celeste». ...

3861 6. Ne vero dubitandi praebeatur occasio, praecipimus ut impositio manuum in quolibet Ordine conferendo caput Ordinandi physice tangendo fiat, quamvis etiam tactus moralis ad Sacramentum valide conficiendum sufficiat. ...

Huius Nostrae Constitutionis dispositiones vim retroactivam non habent.

3862-3864: Ep. Secretarii Commiss. de re Biblica ad card. Suhard, archiep. Paris., 16 Ian. 1948

De quaestionibus criticis Pentateuchi

3862 *[45]* La Commission Pontificale Biblique ... désire y [*au sentiment de filiale confiance*] correspondre par un effort sincère de promouvoir les études bibliques en leur assurant, dans les limites de l'enseignement traditionnel de l'Église, la plus entière liberté. Cette liberté a été affirmée en termes explicites par l'Encyclique [*Pii XII*] ... *Divino afflante Spiritu* en ces termes: «L'exégète catholique ...» [*citatur francogallice textus *3831*].

[46] ... Qu'on veuille bien comprendre et interpréter, à la lumière de cette recommandation du Souverain Pontife, les trois réponses officielles données jadis par la Commission Biblique à propos des questions susmentionnées, à savoir le 23 juin 1905 sur les récits qui n'auraient d'historique que l'apparence dans les livres historiques de la Sainte Écriture [**3373*], le 27 juin 1906 sur l'authenticité mosaïque du Pentateuque [**3394-3397*], et le 30 juin 1909 sur le caractère historique des trois premiers chapitres de la Genèse [**3512-3519*], et l'on concédera que ces réponses ne s'opposent nullement à un examen ultérieur vraiment scientifique de ces problèmes d'après les resultats acquis pendant ces quarante dernières années. En conséquence, la Commission Biblique ne croit pas qu'il y a lieu de promulguer, du moins pour le moment, de nouveaux décrets à propos de ces questions.

3863 En ce qui concerne la composition du Pentateuque, dans le décret susmentionné du 27 juin 1906 la Commission Biblique reconnaissait déjà que l'on pouvait affirmer que Moïse, «pour composer son ouvrage, s'est servi de documents écrits ou de traditions orales» et admettre aussi des modifications et additions postérieures à Moïse [**3396s*]. Il n'est plus personne aujourd'hui qui mette en doute l'existence de ces sources et n'admette un accroissement progressif des lois mosaïques dû aux conditions sociales et religieuses des temps postérieurs, progression qui se manifeste aussi dans les récits historiques.

Cependant, même dans le camp des exégètes non-catholiques, des opinions très divergentes sont professées aujourd'hui touchant la nature et le nombre de ces documents, leur dénomination et leur date. Il ne manque même pas d'auteurs, en différents pays, qui pour des raisons purement critiques et historiques, sans aucune intention apologétique, rejettent résolument les théories les plus en vogue jusqu'ici et cherchent l'explication de certaines particularités rédactionnelles du Pentateuque, non pas tant dans la diversité des documents supposés, que dans la psychologie spéciale, dans les procédés particuliers, mieux connus aujourd'hui, de la pensée et de l'expression des an-

6. Perché poi non si offra occasione di dubbio, ordiniamo che l'imposizione delle mani, nel conferimento di qualsiasi ordine, avvenga toccando fisicamente il capo dell'ordinando, anche se, per il valido conferimento del Sacramento, è sufficiente il contatto morale. ... 3861

Le disposizioni di questa Nostra costituzione non hanno valore retroattivo.

3862-3864: Lettera del segretario della Commissione Biblica all'arcivescovo di Parigi, il card. Suhard, 16 genn. 1948

Ed.: AAS 40(1948) 45-47 / EnchB n. 578-581.

Questioni critiche del Pentateuco

La Pontificia Commissione Biblica ... desidera corrispondervi [*al sentimento di filiale fiducia*] con un sincero sforzo di promuovere gli studi biblici assicurando loro, dentro i limiti dell'insegnamento tradizionale della chiesa, la più completa libertà. Questa libertà è stata affermata in termini espliciti dall'enciclica [*di Pio XII*] ... *Divino afflante Spiritu* in questi termini: «L'esegeta cattolico ...» [*si cita in francese il testo *3831*]. 3862

... Converrà ben comprendere e interpretare, alla luce di questa raccomandazione del sommo pontefice, le tre risposte ufficiali già date dalla Commissione Biblica a proposito delle questioni sopra menzionate, vale a dire il 23 giugno 1905 sui racconti dei libri storici della sacra Scrittura che non avrebbero di storica che l'apparenza [**3373*], il 27 giugno 1906 sull'autenticità mosaica del Pentateuco [**3394-3397*], e il 30 giugno 1909 sul carattere storico dei primi tre capitoli della Genesi [**3512-3519*], e si concederà che queste risposte non si oppongono minimamente a un ulteriore esame veramente scientifico di quei problemi secondo i risultati acquisiti in questi ultimi quarant'anni. Di conseguenza, la Commissione Biblica non crede occorra promulgare, almeno per il momento, dei nuovi decreti a proposito di tali questioni.

Per quanto riguarda la composizione del Pentateuco, nel decreto sopra menzionato del 27 giugno 1906, la Commissione Biblica aveva già riconosciuto che si poteva affermare che Mosè «nel comporre la sua opera si è servito di documenti scritti o di tradizioni orali» e ammettere anche modifiche e aggiunte[*3396s] posteriori a Mosè. Non c'è più nessuno oggi che metta in dubbio l'esistenza di queste fonti e che non ammetta una progressiva amplificazione delle leggi mosaiche dovuta alle condizioni sociali e religiose dei tempi posteriori, fenomeno che si riscontra anche nei racconti storici. 3863

Tuttavia, anche tra gli esegeti non-cattolici, si professano oggi opinioni assai divergenti riguardanti la natura e il numero di questi documenti, i loro nomi e la loro data. Non mancano neppure autori, in diversi paesi, che per ragioni puramente critiche e storiche, senza alcuna intenzione apologetica, rifiutano risolutamente le teorie fin qui più in voga e cercano la spiegazione di certe peculiarità redazionali del Pentateuco, non tanto nella diversità dei documenti supposti, quanto piuttosto nella speciale psicologia e nei singolari procedimenti, oggi meglio conosciuti, del pensiero e dell'espressione degli antichi

ciens Orientaux, ou encore dans le genre littéraire différent postulé par la diversité des matières.

C'est pourquoi nous in[47]vitons les savants catholiques à étudier ces problèmes sans parti-pris, à la lumière d'une saine critique et des résultats des autres sciences intéressées dans ces matières, et une telle étude établira sans doute la grande part et la profonde influence de Moïse comme auteur et comme législateur.

3864 La question des formes littéraires des onze premiers chapitres de la Genèse est bien plus obscure et complexe. Ces formes littéraires ne répondent à aucune de nos catégories classiques et ne peuvent pas être jugées à la lumière des genres littéraires gréco-latins ou modernes. On ne peut donc en nier ni affirmer l'historicité en bloc sans leur appliquer indûment les normes d'un genre littéraire sous lequel ils ne peuvent pas être classés. Si l'on s'accorde à ne pas voir dans ces chapitres de l'histoire au sens classique et moderne, on doit avouer aussi que les données scientifiques actuelles ne permettent pas de donner une solution positive à tous les problèmes qu'ils posent.

Le premier devoir qui incombe ici à l'exégèse scientifique consiste tout d'abord dans l'étude attentive de tous les problèmes littéraires, scientifiques, historiques, culturels et religieux connexes avec ces chapitres; il faudrait ensuite examiner de près les procédés littéraires des anciens peuples orientaux, leur psychologie, leur manière de s'exprimer et leur notion même de la vérité historique; il faudrait, en un mot, rassembler sans préjugés tout le matériel des sciences paléontologique et historique, épigraphique et littéraire. C'est ainsi seulement, qu'on peut espérer voir plus clair dans la vraie nature de certains récits des premiers chapitres de la Genèse.

Déclarer a priori que leurs récits ne contiennent pas de l'histoire au sens moderne du mot, laisserait facilement entendre qu'ils n'en contiennent en aucun sens, tandis qu'ils relatent en un langage simple et figuré, adapté aux intelligences d'une humanité moins développée, les vérités fondamentales présupposées à l'économie du salut, en même temps que la description populaire des origines du genre humain et du peuple élu.

3865: Decr. S. Officii, 28 Iun. (1 Iul.) 1949

Decretum contra communismum

3865 *Qu.:* 1. Utrum licitum sit, partibus communistarum nomen dare vel eisdem favorem praestare [*cf.* **3930*].

2. Utrum licitum sit edere, propagare vel legere libros, periodica, diaria vel folia, quae doctrinae vel actioni communistarum patrocinantur, vel in eis scribere;

3. Utrum christifideles, qui actus, de quibus in n. 1 et 2, scienter et libere posuerint, ad sacramenta admitti possint;

4. Utrum christifideles, qui communistarum doctrinam materialisticam et antichristianam profitentur, et in primis qui eam defendunt vel propagant, ipso facto, tamquam apostatae a fide catholica, incurrant in excommunicationem speciali modo Sedi Apostolicae reservatam.

orientali, o ancora, nel diverso genere letterario postulato dalla diversità delle materie.

Ecco perché invitiamo gli studiosi cattolici a studiare questi problemi senza alcun partito preso, alla luce di una sana critica e dei risultati delle altre scienze coinvolte in queste materie, e un tale studio riuscirà senza dubbio a stabilire la grande portata e la profonda influenza di Mosè come autore e come legislatore.

La questione delle forme letterarie dei primi undici capitoli della Genesi è ancora più oscura e complessa. Queste forme letterarie non corrispondono ad alcuna delle nostre categorie classiche e non possono essere giudicate alla luce dei generi letterari greco-latini o moderni. Non si può allora negarne né affermarne in blocco la storicità senza applicare a torto ad essi le regole di un genere letterario sotto il quale non possono essere classificati. Se si è d'accordo a non vedere in questi capitoli della storia nel senso classico e moderno, bisogna però anche ammettere che gli attuali dati scientifici non permettono di dare una risposta positiva a tutti i problemi che questi capitoli pongono. 3864

Il primo dovere che spetta qui all'esegesi scientifica consiste innanzi tutto nello studio attento di tutti i problemi letterari, scientifici, storici, culturali e religiosi connessi con questi capitoli; bisognerebbe poi esaminare da vicino i procedimenti letterari degli antichi popoli orientali, la loro psicologia, il loro modo di esprimersi e la loro stessa nozione di verità storica; bisognerebbe, in una parola, radunare senza pregiudizi tutto il materiale delle scienze paleontologica e storica, epigrafica e letteraria. Soltanto così si può sperare di vedere più chiaramente la vera natura di certi racconti dei primi capitoli della Genesi.

Dichiarare a priori che i racconti in essi contenuti non contengono storia nel senso moderno del termine, lascerebbe facilmente intendere che essi in nessun senso ne contengono, quando invece essi riferiscono con un linguaggio semplice e figurato, adatto all'intelligenza di un'umanità meno progredita, le verità fondamentali presupposte dall'economia della salvezza, insieme alla descrizione popolare delle origini del genere umano e del popolo eletto.

3865: Decreto del S. Uffizio, 28 giugno (1° luglio) 1949

Ed.: AAS 41(1949) 334.

Decreto contro il comunismo

Domande: 1. È lecito iscriversi al partito comunista o prestargli sostegno? [*cf.* **3930*] 3865

2. È lecito pubblicare, diffondere o leggere libri, riviste, giornali o fogli che difendono la dottrina e l'azione dei comunisti, o scrivere in essi?

3. Possono essere ammessi ai sacramenti quei fedeli cristiani che hanno compiuto consapevolmente e liberamente gli atti di cui ai numeri 1 e 2 ?

4. I fedeli cristiani che professano la dottrina materialista ed anticristiana dei comunisti, e soprattutto quelli che la difendono e la propagano, per il fatto stesso, come apostati dalla fede cattolica, incorrono nella scomunica riservata in modo speciale alla sede apostolica?

Resp. (confirmata a Summo Pontifice, 30 Iun.): Ad 1. Negative: Communismus enim est materialisticus et antichristianus; communistarum autem duces, etsi verbis quandoque profitentur se religionem non oppugnare, re tamen, sive doctrina sive actione, Deo veraeque religioni et Ecclesiae Christi sese infensos esse ostendunt.

Ad 2. Negative: Prohibentur enim ipso iure (cf. CIC, can. 1399).

Ad 3. Negative, secundum ordinaria principia de sacramentis denegandis iis, qui non sunt dispositi.

Ad 4. Affirmative.

3866-3873: Ep. S. Officii ad archiep. Bostoniensem, 8 Aug. 1949

La lettera si volge contro i membri del «St. Benedict's Center» e del «Boston College», che spiegavano in modo rigoristico il principio «al di fuori della chiesa nessuna salvezza» («extra Ecclesiam nulla salus»; cf. *802, nota 1): sarebbero esclusi dalla salvezza eterna ▷

De necessitate Ecclesiae ad salutem

3866 Inter ea autem, quae semper Ecclesia praedicavit et praedicare numquam desinet illud quoque infallibile effatum continetur, quo edocemur «extra Ecclesiam nullam esse salutem».

Est tamen hoc dogma intelligendum eo sensu, quo id intelligit Ecclesia ipsa. Non enim privatis iudiciis explicanda dedit Salvator noster ea, quae in fidei deposito continentur, sed ecclesiastico magisterio.

3867 Et primum quidem Ecclesia docet, hac in re agi de severissimo praecepto Iesu Christi. Ipse enim expressis verbis Apostolis suis imposuit, ut docerent omnes gentes, servare omnia quae ipse mandaverat. Inter mandata autem Christi non minimum locum illud occupat, quo baptismo iubemur incorporari in Corpus mysticum Christi, quod est Ecclesia, et adhaerere Christo eiusque vicario, per quem ipse in terra modo visibili gubernat Ecclesiam. Quare nemo salvabitur, qui sciens Ecclesiam a Christo divinitus fuisse institutam, tamen Ecclesiae sese subiicere renuit vel Romano Pontifici, Christi in terris vicario, denegat oboedientiam.

3868 Neque enim in praecepto tantummodo dedit Salvator, ut omnes gentes intrarent Ecclesiam, sed statuit quoque Ecclesiam medium esse salutis, sine quo nemo intrare valeat regnum gloriae caelestis.

3869 Infinita sua misericordia Deus voluit, ut illorum auxiliorum salutis, quae divina sola institutione, non vero intrinseca necessitate, ad finem ultimum ordinantur, tunc quoque certis in adiunctis effectus ad salutem necessarii obtineri valeant, ubi voto solummodo vel desiderio adhibeantur. Quod in sacrosancto Tridentino Concilio claris verbis enuntiatum videmus tum de sacramento regenerationis tum de sacramento paenitentiae [*1524 1543*].

3870 Idem autem suo modo dici debet de Ecclesia, quatenus generale ipsa auxilium salutis est. Quandoquidem ut quis aeternam obtineat salutem, non

Risposta (confermata dal papa il 30 giugno): Alla 1. No: il comunismo infatti è materialista ed anticristiano; i capi comunisti poi, anche se talvolta a parole professano di non combattere la religione, in realtà tuttavia, sia nella dottrina che nell'azione, si mostrano avversi a Dio, alla vera religione e alla chiesa di Cristo.

Alla 2. No: sono proibite infatti dal diritto stesso (cf. CIC, can. 1399).

Alla 3. No, secondo i principi di carattere generale che riguardano l'esclusione dai sacramenti di coloro che non sono disposti.

Alla 4. Sì.

3866-3873: Lettera del S. Uffizio all'arcivescovo di Boston, 8 agosto 1949

tutti gli uomini eccetto i cattolici e i catecumeni. Uno dei rigoristi, Leonard Feeney, fu scomunicato il 4 febbraio 1953. – *Ed.*: AmER 127 (ott. 1952) 308-310.

Necessità della chiesa per la salvezza

Fra le cose poi che la chiesa ha sempre predicato e non cessa mai di predicare, è contenuta anche quell'infallibile sentenza che ci insegna che «fuori della chiesa non c'è nessuna salvezza». 3866

Tuttavia, questo dogma deve essere compreso nel senso in cui lo comprende la stessa chiesa. Il nostro Salvatore infatti non ha affidato le cose che sono contenute nel deposito della fede, per la loro spiegazione, ai giudizi privati, ma al magistero ecclesiastico.

E in primo luogo la chiesa certamente insegna che in questo caso si tratta 3867
di un rigorosissimo precetto di Gesù Cristo. Lui stesso infatti, con chiare parole, ha ordinato ai suoi discepoli di insegnare a tutte le genti di osservare tutte le cose che lui stesso aveva comandato. Fra i comandamenti di Cristo poi, non occupa un posto minore quello che ci comanda di essere incorporati con il battesimo nel Corpo mistico di Cristo, che è la chiesa, e di aderire a Cristo e al suo Vicario, mediante il quale lui stesso governa in terra in modo visibile la chiesa. Per questo non si salva colui che, sapendo che la chiesa è stata divinamente istituita da Cristo, rifiuta tuttavia di sottomettersi alla chiesa o rifiuta l'obbedienza al pontefice romano, vicario di Cristo in terra.

Il Salvatore poi, non solo ha predisposto in un precetto che tutte le genti 3868
dovessero entrare nella chiesa, ma ha pure stabilito che la chiesa fosse il mezzo di salvezza senza del quale nessuno può entrare nel Regno della gloria celeste.

Nella sua infinita misericordia Dio ha voluto che, di quei mezzi per la sal- 3869
vezza che solo per divina istituzione, non invero per intrinseca necessità, sono disposti al fine ultimo, in certe circostanze, gli effetti necessari alla salvezza, possano essere ottenuti, anche dove siano applicati soltanto con il voto o il desiderio. Questo lo vediamo enunciato con chiare parole nel sacrosanto concilio di Trento, sia riguardo al sacramento della rigenerazione, sia al sacramento della penitenza [*1524-1543*].

A suo modo, la stessa cosa deve dirsi riguardo alla chiesa, dato che essa è 3870
mezzo generale di salvezza. Poiché non si richiede sempre, affinché uno ot-

semper exigitur, ut reapse Ecclesiae tamquam membrum incorporetur, sed id saltem requiritur, ut eidem voto et desiderio adhaereat.

Hoc tamen votum non semper explicitum sit oportet, prout accidit in catechumenis, sed ubi homo invincibili ignorantia laborat, Deus quoque implicitum votum acceptat, tali nomine nuncupatum, quia illud in ea bona animae dispositione continetur, qua homo voluntatem suam Dei voluntati conformem velit.

3871 Quae clare docentur in [*Pii XII Litteris encyclicis*] ... de mystico Iesu Christi Corpore. In iisdem enim Summus Pontifex nitide distinguit inter eos, qui re Ecclesiae tamquam membra incorporantur, atque eos, qui voto tantummodo Ecclesiae adhaerent. ... «In Ecclesiae autem membris reapse ii soli adnumerandi sunt, qui regenerationis lavacrum receperunt veramque fidem profitentur neque a Corporis compage semet ipsos misere separaverunt vel, ob gravissima admissa, a legitima auctoritate seiuncti sunt» [*3802*].

Circa finem autem earundem Litterarum encyclicarum, amantissimo animo eos ad unitatem invitans, qui ad Ecclesiae catholicae compagem non pertinent, illos commemorat, «qui inscio quodam desiderio ac voto ad Mysticum Redemptoris Corpus ordinentur», quos minime a salute aeterna excludit, ex altera tamen parte in tali statu versari asserit, «in quo de sempiterna cuiusque propria salute securi esse non possunt ... quandoquidem tot tantisque caelestibus muneribus adiumentis carent, quibus in catholica solummodo Ecclesia frui licet» [*3821*].

3872 Quibus verbis providentibus tam eos reprobat, qui omnes solo voto implicito Ecclesiae adhaerentes a salute aeterna excludunt, quam eos, qui falso asserunt, homines in omni religione aequaliter salvari posse [*cf.* *2865*].

Neque etiam putandum est, quodcumque votum Ecclesiae ingrediendae sufficere, ut homo salvetur. Requiritur enim, ut votum, quo quis ad Ecclesiam ordinetur, perfecta caritate informetur; nec votum implicitum effectum habere potest, nisi homo fidem habeat supernaturalem.

3873 Ex praedictis clarum igitur est, ea quae in commentario *«From the Housetops»*, fasc. III, tamquam genuina Ecclesiae catholicae doctrina proponuntur,[1] ab eadem longe distare et esse valde nociva tam iis qui intra quam iis qui foris sunt. ...

Itaque intelligi non potest, quomodo Institutum «St. Benedict Center» sibi cohaereat, quod, cum se scholam catholicam profiteatur ac talem haberi velit, re tamen vera praescriptis can. 1381 et 1382 *Cod. Iur. Can.* non conformetur, idemque fons exsistat discordiarum et rebellionis contra auctoritatem ecclesiasticam et turbationis multarum conscientiarum causa. Item non intelligitur, quomodo religiosus vir, scl. P. Feeney, se «defensorem fidei» exhibeat simulque impugnare non dubitet catecheticam institutionem a legitimis auctoritatibus propositam ... .

*3873 [1] Si tratta di un articolo di R. Karam, *Reply to a Liberal*, in From the Housetops 3, la rivista dell'Istituto St. Benedict's Center.

tenga l'eterna salvezza, che sia realmente incorporato come un membro nella chiesa, ma questo almeno è richiesto, che egli aderisca alla stessa con il voto e il desiderio.

Questo voto, poi, non è necessario che sia sempre esplicito, come accade per i catecumeni, ma dove l'uomo soffre di ignoranza invincibile, Dio accetta pure un voto implicito, chiamato con tale nome, perché è contenuto in quella buona disposizione dell'animo, con la quale l'uomo vuole la sua volontà conforme alla volontà di Dio.

Queste cose sono chiaramente insegnate nella [*lettera enciclica di Pio XII*] ... riguardo al corpo mistico di Gesù Cristo. In questa infatti il sommo pontefice distingue chiaramente fra quelli che sono realmente incorporati nella chiesa come membra, e quelli che solo in voto aderiscono alla chiesa. ... «In realtà, tra i membri della chiesa bisogna annoverare esclusivamente quelli che ricevettero il lavacro della rigenerazione, e professando la vera fede, né da se stessi disgraziatamente si separarono dalla compagine di questo corpo, né per gravissime colpe commesse ne furono separati dalla legittima autorità» [*3802*]. 3871

Verso la fine poi della medesima lettera enciclica, invitando all'unità, con animo ricolmo di amore, quelli che non appartengono alla struttura della chiesa cattolica, ricorda quelli «che da un certo inconsapevole desiderio e anelito sono ordinati al mistico corpo del Redentore»; non li esclude affatto dalla salvezza eterna, d'altra parte tuttavia asserisce che si trovano in uno stato tale in cui non possono sentirsi sicuri della propria salvezza ... dal momento che sono privi di quei tanti doni e aiuti celesti che solo nella chiesa cattolica è dato di godere» [*3821*].

Con queste prudenti parole disapprova sia coloro che escludono dalla salvezza eterna tutti quelli che aderiscono alla chiesa soltanto con un voto implicito, sia coloro che falsamente sostengono che gli uomini possono ugualmente essere salvati in ogni religione [*cf.* *2865*]. 3872

E non si deve neppure pensare che sia sufficiente un qualsiasi voto di entrare nella chiesa, perché l'uomo sia salvato. Si richiede infatti che il voto, mediante il quale qualcuno è ordinato alla chiesa, sia modellato mediante la perfetta carità; e il voto implicito non può avere effetto, se l'uomo non ha una fede soprannaturale.

[*Sono poi citati Eb 11,6 e il Concilio di Trento, Sessione 6ª, c. 8: *1532*].

Da quanto detto sopra è dunque chiaro che quanto viene proposto[1] nel protocollo «*From the Housetops*», fascicolo III, come dottrina genuina della chiesa cattolica, da questa invece è molto lontana, ed è fortemente nociva sia per quelli che sono dentro, che per quelli che sono fuori. ... 3873

Perciò non si riesce a capire come l'Istituto «St. Benedict Center» sia in sé coerente, perché, mentre si propone come una scuola cattolica e come tale vuole essere considerato, in realtà tuttavia non si adegua alla cose prescritte nei canoni 1381 e 1382 del *Codice di diritto canonico* [1917], ed insieme si pone come fonte di discordia e di ribellione contro l'autorità ecclesiastica, e causa di turbamento per molte coscienze. E non si capisce neppure come un religioso, cioè p. Feeney, si presenti come «difensore della fede» e contemporaneamente non dubiti di avversare una istituzione catechetica proposta dalla legittima autorità ... .

3873a: Allocutio ad IV Conventum Int. Medicorum catholicorum, 29 Sept. 1949

La fécondation artificielle

3873a 1. La pratique de cette fécondation artificielle, dès lors qu'il s'agit de l'homme, ne peut être considérée ni exclusivement, ni même principalement, du point de vue biologique et médical, en laissant de côté celui de la morale et du droit.

2. La fécondation artificielle, hors du mariage, est à condamner purement et simplement comme immorale.

Telle est en effet la loi naturelle et la loi divine positive, que la procréation d'une nouvelle vie ne peut être le fruit que du mariage. Le mariage seul sauvegarde la dignité des époux (principalement de la femme dans le cas présent), leur bien personnel. De soi, seul il pourvoit au bien et à l'éducation de l'enfant.

Par conséquent, sur la condamnation d'une fécondation artificielle hors de l'union conjugale, aucune divergence d'opinions n'est possible entre catholiques. L'enfant conçu dans ces conditions serait, par le fait même, illégitime.

3. La fécondation artificielle dans le mariage, mais produite par l'élément actif d'un tiers, est également immorale et, comme telle, à réprouver sans appel.

Seuls les époux ont un droit réciproque sur leur corps pour engendrer une vie nouvelle, droit exclusif, incessible, inaliénable. Et cela doit être, en considération aussi de l'enfant. A quiconque donne la vie à un petit être, la nature impose, en vertu même de ce lien, la charge de sa conservation et de son éducation. Mais entre l'époux légitime et l'enfant, fruit de l'élement actif d'un tiers (l'époux fût-il consentant), il n'existe aucun lien d'origine, aucun lien moral et juridique de procréation conjugale.

4. Quant à la licéité de la fécondation artificielle dans le mariage, qu'il Nous suffise, pour l'instant, de rappeler ces principes de droit naturel: le simple fait que le résultat auquel on vise est atteint par cette voie, ne justifie pas l'emploi du moyen lui-même; ni le désir en soi très légitime chez les époux, d'avoir un enfant, ne suffit à prouver la légitimité du recours à la fécondation artificielle, qui réaliserait ce désir.

Il serait faux de penser que la possibilité de recourir à ce moyen pourrait rendre valide le mariage entre personnes inaptes à le contracter du fait de l'impedimentum impotentiae. – D'autre part, il est superflu d'observer que l'élément actif ne peut jamais être procuré licitement par des actes contre nature.

Bien que l'on ne puisse a priori exclure de nouvelles méthodes, pour le seul motif de leur nouveauté, néanmoins, en ce qui touche la fécondation artificielle, non seulement il y a lieu d'être extrêmement réservé, mais il faut ab-

3873a: Discorso al IV Congresso internazionale dei medici cattolici, 29 sett. 1949

Ed. AAS 41(1949) 559s.

La fecondazione artificiale

1. La pratica di questa fecondazione artificiale, allorché si tratta dell'uo- 3873a
mo, non può essere considerata né esclusivamente e neppure principalmente nell'aspetto biologico e medico, lasciando da parte quello della morale e del diritto.

2. La fecondazione artificiale, fuori del matrimonio, è da condannare puramente e semplicemente come immorale.

Infatti la legge naturale e la legge divina positiva stabiliscono che la procreazione di una nuova vita non può essere il frutto che del matrimonio. Solo il matrimonio salvaguarda la dignità degli sposi (principalmente della donna nel caso presente), il loro bene personale. Esso solo provvede al bene e all'educazione del bambino.

Di conseguenza, circa la condanna di una fecondazione artificiale fuori dell'unione coniugale, nessuna divergenza di opinioni è possibile fra cattolici. Il bambino concepito in quelle condizioni sarebbe, per il fatto stesso, illegittimo.

3. La fecondazione artificiale nel matrimonio, ma prodotta mediante l'elemento attivo di un terzo, è ugualmente immorale e come tale va condannata senza appello.

Solo gli sposi hanno un diritto reciproco sul loro corpo per generare una nuova vita, diritto esclusivo, non cedibile, inalienabile. E così deve essere, anche in considerazione del bambino. A chiunque dà la vita a un piccolo essere, la natura impone, proprio in forza di tale vincolo, il dovere della sua conservazione ed educazione. Ma tra lo sposo legittimo e il bambino, frutto dell'elemento attivo di un terzo (anche se lo sposo fosse consenziente) non esiste alcun vincolo di origine, alcun vincolo morale e giuridico di procreazione coniugale.

4. Quanto alla liceità della fecondazione artificiale nel matrimonio, Ci basta, per il momento, richiamare questi principi di diritto naturale: il semplice fatto che il risultato a cui si mira è raggiunto per tale via, non giustifica l'uso del mezzo stesso; né il desiderio, in sé pienamente legittimo, degli sposi di avere un bambino può bastare a provare la legittimità del ricorso alla fecondazione artificiale, che appagherebbe tale desiderio.

Sarebbe errato pensare che la possibilità di ricorrere a questo mezzo potrebbe rendere valido il matrimonio tra persone incapaci di contrarlo per l'*impedimentum impotentiae* (= impedimento di impotenza). – D'altra parte è superfluo osservare che l'elemento attivo non può mai essere procurato lecitamente mediante atti contro natura.

Benché non si possano escludere *a priori* metodi nuovi, per la sola ragione della loro novità, tuttavia, per quanto concerne la fecondazione artificiale, non soltanto si deve essere estremamente riservati, ma bisogna assolutamente

solument l'écarter. En parlant ainsi, on ne proscrit pas nécessairement l'emploi de certains moyens artificiels destinés uniquement soit à faciliter l'acte naturel, soit à faire atteindre sa fin à l'acte naturel normalement accompli.

3874: Resp. S. Officii, 28 Dec. 1949

De intentione ministri sacramentorum

3874 *Qu.*: Utrum, in diiudicandis causis matrimonialibus, baptismus in sectis Discipulorum Christi, Presbyterianorum, Congregationalistarum, Baptistarum, Methodistarum collatus, posita necessaria materia et forma, praesumendus sit invalidus ob defectum requisitae in ministro intentionis faciendi quod facit Ecclesia vel quod Christus instituit, an vero praesumendus sit validus, nisi in casu particulari contrarium probetur.

Resp.: Negative ad primam partem; affirmative ad secundam.

3875-3899: Litt. encycl. *Humani generis*, 12 Aug. 1950

De cognitione Dei

3875 Licet humana ratio, simpliciter loquendo, veram et certam cognitionem unius Dei personalis, mundum providentia sua tuentis ac gubernantis, necnon naturalis legis a Creatore nostris animis inditae, suis naturalibus viribus ac lumine assequi revera possit, nihilominus non pauca obstant, quominus eadem ratio hac sua nativa facultate efficaciter fructuoseque utatur.

Quae enim ad Deum pertinent et ad rationes spectant, quae inter homines Deumque intercedunt, veritates sunt rerum sensibilium ordinem omnino *[562]* transcendentes, quae, cum in vitae actionem inducuntur eamque informant, sui devotionem suique abnegationem postulant. Humanus autem intellectus in talibus veritatibus acquirendis difficultate laborat tum ob sensuum imaginationisque impulsum, tum ob pravas cupiditates ex peccato originali ortas. Quo fit ut homines in rebus huiusmodi libenter sibi suadeant esse falsa vel saltem dubia, quae ipsi nolint esse vera.

3876 Quapropter divina «revelatio» moraliter necessaria dicenda est, ut ea, quae in rebus religionis et morum rationi per se impervia non sunt, in praesenti quoque humani generis condicione, ab omnibus expedite, firma certitudine et nullo admixto errore cognosci possint [*3005].

Quin immo mens humana difficultates interdum pati potest etiam in certo iudicio «credibilitatis» efformando circa catholicam fidem, quamvis tam multa ac mira signa externa divinitus disposita sint quibus vel solo naturali rationis lumine divina christianae religionis origo certo probari possit. Homo enim si-

escluderla. Dicendo ciò non si proscrive necessariamente l'uso di taluni mezzi artificiali destinati unicamente sia a facilitare l'atto naturale, sia a procurare il raggiungimento del proprio fine all'atto naturale normalmente compiuto.

3874: Risposta del S. Uffizio, 28 dic. 1949

Ed.: AAS 41(1949) 650

L'intenzione del ministro dei sacramenti

Domanda: Nel giudizio sulle cause matrimoniali, il battesimo conferito 3874
nelle sette dei Discepoli di Cristo, dei Presbiteriani, dei Congregazionalisti, dei Battisti, dei Metodisti, presupposta la necessaria materia e forma, deve essere ritenuto invalido per la mancanza dell'intenzione, richiesta nel ministro, di fare ciò che fa la chiesa o ciò che Cristo ha istituito, oppure si deve ritenere valido, salvo che non si provi il contrario in un caso particolare?

Risposta: No, per la prima parte; sì, per la seconda.

3875-3899: Enciclica *Humani generis*, 12 agosto 1950

L'enciclica tratta di nuovi sviluppi e pericoli della teologia. – *Ed.*: AAS 42(1950) 561-577; correzioni del testo secondo AAS 42(1950) 960.

La conoscenza di Dio

Benché la ragione umana, assolutamente parlando, con le sue forze e la 3875
sua luce naturale possa effettivamente arrivare alla conoscenza, vera e certa, di Dio unico e personale, che con la sua provvidenza sostiene e governa il mondo, e anche alla conoscenza della legge naturale impressa dal Creatore nelle nostre anime, tuttavia non pochi sono gli ostacoli che impediscono alla nostra ragione di servirsi con efficacia e con frutto di questo suo naturale potere.

Le verità che riguardano Dio e le relazioni tra gli uomini e Dio trascendono del tutto l'ordine delle cose sensibili; quando poi si fanno entrare nella pratica della vita e la informano, allora richiedono sacrificio e abnegazione. Nel raggiungere tali verità, l'intelletto umano incontra ostacoli sia a causa della fantasia, sia per le cattive passioni provenienti dal peccato originale. Avviene che gli uomini in queste cose volentieri si persuadono che sia falso, o almeno dubbio, ciò che essi non vogliono che sia vero.

Per questi motivi si deve dire che la «rivelazione» divina è moralmente 3876
necessaria affinché quelle verità che in materia religiosa e morale non sono per sé irraggiungibili, si possano da tutti conoscere con facilità, con ferma certezza e senza alcun errore [*3005].

Anzi la mente umana qualche volta può trovare difficoltà anche nel formarsi un giudizio certo di «credibilità» circa la fede cattolica, benché da Dio siano stati disposti tanti e mirabili segni esterni, per cui anche con la sola luce naturale della ragione si può provare con certezza l'origine divina della religione cristia-

ve praeiudicatis ductus opinionibus, sive cupidinibus ac mala voluntate instigatus, non modo externorum signorum evidentiae, quae prostat, sed etiam supernis afflatibus, quos Deus in animos ingerit nostros, renuere ac resistere potest.

De tendentiis periculosis hodiernae philosophiae

3877 Sunt qui evolutionis, ut aiunt, systema ... absque prudentia ac discretione admissum ad omnium rerum originem pertinere contendant, atque audacter indulgeant opinationi monisticae ac pantheisticae mundi universi continuae evolutioni obnoxii. Qua quidem opinatione fautores communismi libenter fruuntur ut suum «materialismum dialecticum» efficacius propugnent et evehant, omni notione theistica ex animis avulsa.

3878 *[563]* Huiusmodi evolutionis commenta, quibus omne, quod absolutum, firmum, immutabile est, repudiatur, viam straverunt novae aberranti philosophiae, quae cum «idealismo», «immanentismo» ac «pragmatismo» contendens, «existentialismi» nomen nacta est, utpote quae, immutabilibus rerum essentiis posthabitis, de singulorum «exsistentia» tantum sollicita sit.

Accedit falsus quidam «historicismus», qui solis humanae vitae eventibus inhaerens, cuiusvis veritatis legisque absolutae fundamenta subvertit, cum ad res philosophicas tum ad christiana etiam dogmata quod attinet. ...

De methodo apologetica

3879 Iamvero theologis ac philosophis catholicis, quibus grave incumbit munus divinam humanamque veritatem tuendi animisque inserendi hominum, has opinationes plus minusve e recto itinere aberrantes neque ignorare neque neglegere licet. Quin immo ipsi easdem opinationes perspectas habeant oportet, tum quia morbi non apte curantur nisi rite praecogniti fuerint, tum quia nonnumquam in falsis ipsis commentis aliquid veritatis latet, tum denique quia eadem animum provocant ad quasdam *[564]* veritates, sive philosophicas sive theologicas, sollertius perscrutandas ac perpendendas. ...

3880 Et quemadmodum olim fuerunt, qui rogarent num translaticia Ecclesiae apologetica ratio obstaculum constitueret potius quam auxilium ad animos Christo lucrandos, ita hodie non desunt qui eo usque procedere audeant ut serio quaestionem moveant num theologia eiusque methodus, quales in scholis ecclesiastica approbante auctoritate vigent, non modo perficiendae, verum etiam omnino reformandae sint, ut regnum Christi quocumque terrarum, inter homines cuiusvis culturae vel cuiusvis opinionis religiosae efficacius propagetur.

Quodsi iidem ad nihil aliud intenderent quam ad disciplinam ecclesiasticam eiusque methodum hodiernis condicionibus ac necessitatibus, nova quadam inducta ratione, aptius accom*[565]*modandas, nulla fere esset causa timendi; at vero imprudenti aestuantes «irenismo», nonnulli veluti obices ad fraternam unitatem restaurandam ea putare videntur, quae ipsis legibus ac principiis a Christo datis innituntur itemque institutis ab eo conditis, vel quae munimina ac fulcimina exstant integritatis fidei ...

na. L'uomo infatti, sia perché guidato da pregiudizi, sia perché istigato da passioni e cattiva volontà, può non solo negare la chiara evidenza dei segni esterni, ma anche resistere alle ispirazioni che Dio infonde nelle nostre anime.

Tendenze pericolose dell'odierna filosofia

Alcuni, senza prudenza né discernimento, ammettono e fanno valere per 3877
origine di tutte le cose il *sistema evoluzionistico*, ... e con temerarietà sostengono l'ipotesi monistica e panteistica dell'universo soggetto a continua evoluzione. Di questa ipotesi volentieri si servono i fautori del comunismo per farsi difensori e propagandisti del loro «materialismo dialettico» e togliere dalle menti ogni nozione di Dio.

Le false affermazioni di siffatto evoluzionismo, per cui viene ripudiato 3878
quanto vi è di assoluto, fermo e immutabile, hanno preparato la strada alle aberrazioni di una nuova filosofia che, facendo concorrenza all'«idealismo», all'«immanentismo» e al «pragmatismo», ha preso il nome di «esistenzialismo», perché, ripudiate le essenze immutabili delle cose, si preoccupa solo dell'«esistenza» dei singoli individui.

Si aggiunge a ciò un falso «storicismo» che si attiene solo agli eventi della vita umana e rovina le fondamenta di qualsiasi verità e legge assoluta sia nel campo della filosofia, sia in quello dei dogmi cristiani. ...

Il metodo apologetico

Ora queste tendenze, che più o meno deviano dalla retta strada, non pos- 3879
sono essere ignorate e trascurate dai filosofi e dai teologi cattolici, che hanno il grave compito di difendere le verità divine e umane e di farle penetrare nelle menti degli uomini. Anzi, essi devono conoscere bene queste opinioni, sia perché le malattie non si possono curare se prima non sono bene conosciute, sia perché qualche volta nelle stesse false affermazioni si nasconde un po' di verità, sia infine, perché gli stessi errori spingono la mente nostra a investigare e a scrutare con più diligenza alcune verità sia filosofiche che teologiche. ...

E come un tempo vi furono coloro che si domandavano se l'apologetica 3880
tradizionale della chiesa costituisse più un ostacolo che un aiuto per guadagnare le anime a Cristo, così oggi non mancano coloro che osano arrivare fino al punto di proporre seriamente la questione, se la teologia e il suo metodo, come sono in uso nelle scuole con l'approvazione dell'autorità ecclesiastica, non solo debbano essere perfezionate, ma anche completamente riformate, affinché si possa propagare con più efficacia il regno di Cristo in tutto il mondo, fra gli uomini di qualsiasi cultura o di qualsiasi opinione religiosa.

Se essi non avessero altro intento che quello di rendere, con qualche innovazione, la scienza ecclesiastica e il suo metodo più adatti alle odierne condizioni e necessità, non ci sarebbe quasi motivo di temere; ma alcuni, infuocati da un imprudente «irenismo», sembrano ritenere un ostacolo al ristabilimento dell'unità fraterna, quanto si fonda sulle leggi e sui principi stessi dati da Cristo e sulle istituzioni da lui fondate, o quanto costituisce la difesa e il sostegno dell'integrità della fede ...

De terminologia theologica servanda

3881 Quod autem ad theologiam spectat, quorumdam consilium est dogmatum significationem quam maxime extenuare; ipsumque dogma a loquendi ratione in Ecclesia iamdiu recepta et a philosophicis notionibus penes catholicos doctores vigentibus liberare, ut in catholica exponenda doctrina ad Sacrae Scripturae sanctorumque Patrum dicendi modum redeatur.

Spem ipsi fovent fore ut dogma elementis denudatum, quae extrinsecus a divina revelatione esse dicunt, fructuose comparetur cum eorum opinionibus dogmaticis qui ab Ecclesiae unitate seiuncti sint, utque hac via pedetemptim perveniatur ad assimilanda sibi invicem dogma catholicum et placita dissidentium.

3882 Accedit quod, catholica doctrina ad hanc redacta condicionem, viam sterni autumant, qua, hodiernis necessitatibus satis*/566/*faciendo, hodiernae etiam philosophiae notionibus dogma exprimi possit, sive «immanentismi» sive «idealismi» sive «exsistentialismi» aliusve systematis.

Quod idcirco etiam fieri posse ac debere audaciores quidam affirmant, quia fidei mysteria numquam notionibus adaequate veris significari posse contendunt, sed tantum notionibus «approximativis», ut aiunt, ac semper mutabilibus, quibus veritas aliquatenus quidem indicetur, sed necessario quoque deformetur. Quapropter non absurdum esse putant, sed necesse omnino esse ut theologia pro variis philosophiis, quibus decursu temporum tamquam suis utitur instrumentis, novas antiquis substituat notiones, ita ut diversis quidem modis, ac vel etiam aliqua ratione oppositis, idem tamen, ut aiunt, valentibus, easdem divinas veritates humanitus reddat.

Addunt etiam historiam dogmatum consistere in reddendis variis sibique succedentibus formis, quas veritas revelata induerit, secundum diversas doctrinas et opinationes quae saeculorum decursu ortae fuerint.

3883 Patet autem ex iis, quae diximus, huiusmodi molimina non tantum ducere ad «relativismum» dogmaticum, quem vocant, sed illum iam reapse continere; cui quidem despectus doctrinae communiter traditae eorumque vocabulorum, quibus eadem significatur, satis superque favet.

Nemo sane est qui non videat huiusmodi notionum vocabula cum in scholis tum ab ipsius Ecclesiae Magisterio adhibita, perfici et perpoliri posse; ac notum praeterea est Ecclesiam in iisdem vocibus adhibendis non semper constantem fuisse. Liquet etiam Ecclesiam non cuilibet systemati philosophico, brevi temporis spatio vigenti, devinciri posse: sed ea quae communi consensu a catholicis doctoribus composita per plura saecula fuere ad aliquam dogmatis intellegentiam attingendam, tam caduco fundamento procul dubio non nituntur. Nituntur enim principiis ac notionibus ex vera rerum creatarum cognitione deductis; in quibus quidem deducendis cognitionibus humanae menti veritas divinitus revelata, quasi stella, per Ecclesiam illuxit.

Quare mirum non est aliquas huiusmodi notiones a Conciliis Oecumenicis non solum adhi*/567/*bitas, sed etiam sancitas esse, ita ut ab eis discedere nefas sit. ...

Il rispetto della terminologia teologica

Per quanto riguarda la teologia, certuni intendono ridurre al massimo il significato dei dogmi; liberare lo stesso dogma dal modo di esprimersi, già da tempo usato nella chiesa, e dai concetti filosofici in vigore presso i dotti cattolici, per ritornare nell'esporre la dottrina cattolica, alle espressioni usate dalla sacra Scrittura e dai santi padri. 3881

Essi così sperano che il dogma, spogliato degli elementi estrinseci, come essi dicono, alla divina rivelazione, possa venire con frutto paragonato alle opinioni dogmatiche di coloro che sono separati dalla chiesa e in questo modo si possa pian piano arrivare all'assimilazione del dogma con le opinioni dei dissidenti.

Inoltre, ridotta in tali condizioni la dottrina cattolica, pensano di aprire 3882
così la via attraverso la quale arrivare, dando soddisfazione alle odierne necessità, a poter esprimere i dogmi con le categorie della filosofia odierna, sia dell'«immanentismo», sia dell'«idealismo», sia dell'«esistenzialismo» o di qualsiasi altro sistema.

E perciò taluni, più audaci, sostengono che ciò possa, anzi debba farsi, perché i misteri della fede, essi affermano, non possono mai esprimersi con concetti adeguatamente veri, ma solo con concetti «approssimativi» e sempre mutevoli, con i quali la verità viene in un certo qual modo manifestata, ma necessariamente anche deformata. Perciò ritengono non assurdo, ma del tutto necessario che la teologia, in conformità dei vari sistemi filosofici di cui essa nel corso dei tempi si serve come strumenti, sostituisca nuovi concetti agli antichi; cosicché in modi diversi, e sotto certi aspetti anche opposti, ma – come essi dicono – equivalenti, esponga al modo umano le medesime verità divine.

Aggiungono poi che la storia dei dogmi consiste nell'esporre le varie forme di cui si è rivestita successivamente la verità rivelata, secondo le diverse dottrine e le diverse opinioni che sono sorte nel corso dei secoli.

Da quanto abbiamo detto è chiaro che queste tendenze non solo condu- 3883
cono al «relativismo» dogmatico, ma di fatto già lo contengono; questo relativismo è poi fin troppo favorito dal disprezzo verso la dottrina tradizionale e verso i termini con cui essa si esprime.

Tutti sanno che le espressioni di tali concetti, usate sia nelle scuole sia dal magistero della chiesa, possono venir migliorate e perfezionate; è inoltre noto che la chiesa non è stata sempre costante nell'uso di quelle medesime parole. È chiaro pure che la chiesa non può essere legata ad un qualunque effimero sistema filosofico; ma quelle nozioni e quei termini, che con generale consenso furono composti attraverso parecchi secoli dai dottori cattolici per arrivare a qualche conoscenza e comprensione del dogma, senza dubbio non poggiano su di un fondamento così caduco. Si appoggiano invece a principi e nozioni dedotte da una vera conoscenza del creato; e nel dedurre queste conoscenze, la verità rivelata, come una stella, ha illuminato per mezzo della chiesa la mente umana.

Perciò non c'è da meravigliarsi se qualcuna di queste nozioni non solo sia stata adoperata in concili ecumenici, ma vi abbia ricevuto tale sanzione per cui non ci è lecito allontanarcene. ...

Despectus autem vocabulorum ac notionum quibus theologi scholastici uti solent, sponte ducit ad enervandam theologiam, ut aiunt speculativam, quam, cum ratione theologica innitatur, vera certitudine carere existimant. ...

De auctoritate magisterii ecclesiastici

3884 Magisterium ab ipsis tamquam progressionis sufflamen ac scientiae obex exhibetur, ab acatholicis vero quibusdam iam veluti iniustum frenum consideratur quo excultiores aliqui theologi a disciplina sua innovanda detineantur. Et quamquam hoc sacrum Magisterium, in rebus fidei et morum, cuilibet theologo proxima et universalis veritatis norma esse debet, utpote cui Christus Dominus totum depositum fidei – Sacras nempe Litteras ac divinam «traditionem» – et custodiendum et tuendum et interpretandum concredidit, attamen officium, quo fideles tenentur illos quoque fugere errores, qui ad haeresim plus minusve accedant, ideoque «etiam constitutiones et decreta servare, quibus pravae huiusmodi opiniones a Sancta Sede proscriptae et prohibitae sunt»,[1] nonnunquam ita ignoratur ac si non habeatur. ...

3885 *[568]* ... Neque putandum est, ea quae in Encyclicis Litteris proponuntur, assensum per se non postulare, cum in iis Pontifices supremam sui Magisterii potestatem non exerceant. Magisterio enim ordinario haec docentur, de quo illud etiam valet: «Qui vos audit, me audit» [*Lc 10,16*]; ac plerumque quae in Encyclicis Litteris proponuntur et inculcantur, iam aliunde ad doctrinam catholicam pertinent.

Quodsi Summi Pontifices in actis suis de re hactenus controversa data opera sententiam ferunt, omnibus patet rem illam, secundum mentem ac voluntatem eorumdem Pontificum, quaestionem liberae inter theologos disceptationis iam haberi non posse.

De fontium revelationis usu et abusu

3886 Verum quoque est, theologis semper redeundum esse ad divinae revelationis fontes: eorum enim est indicare qua ratione ea quae a vivo Magisterio docentur, in Sacris Litteris et in divina «traditione», sive explicite, sive implicite inveniantur. Accedit quod uterque doctrinae divinitus revelatae fons tot tantosque continet thesauros veritatis, ut numquam reapse exhauriatur. Quapropter sacrorum fontium studio sacrae disciplinae semper iuvenescunt; dum contra speculatio, quae ulteriorem sacri depositi inquisitionem neglegit, ut experiundo novi*[569]*mus, sterilis evadit.

Sed hac de causa theologia etiam positiva, quam dicunt, scientiae dumtaxat historicae aequari nequit. Una enim cum sacris eiusmodi fontibus Deus Ecclesiae suae Magisterium vivum dedit, ad ea quoque illustranda et enucleanda, quae in fidei deposito nonnisi obscure ac velut implicite continentur.

Il disprezzo delle parole e delle nozioni usate dai teologi scolastici di per sé conduce all'indebolimento della teologia speculativa, che essi ritengono priva di una vera certezza, in quanto si fonda sulle ragioni teologiche. ...

L'autorità del magistero ecclesiastico

Il magistero viene da costoro fatto apparire come un impedimento al progresso e un ostacolo per la scienza; da alcuni acattolici poi viene considerato come un freno, ormai ingiusto, con cui alcuni teologi più colti verrebbero trattenuti dal rinnovare la loro scienza. E benché questo sacro magistero debba essere per qualsiasi teologo, in materia di fede e di costumi, la norma prossima e universale di verità (in quanto ad esso Cristo Signore ha affidato il deposito della fede – cioè la sacra Scrittura e la «tradizione» divina – per essere custodito, difeso e interpretato), tuttavia viene alle volte ignorato, come se non esistesse, il dovere che hanno i fedeli di rifuggire pure da quegli errori che in maggiore o minore misura s'avvicinano all'eresia, e quindi «di osservare anche le costituzioni e i decreti, con cui queste false opinioni vengono dalla Santa Sede proscritte e proibite».[1] ... 3884

... Né si deve ritenere che gli insegnamenti delle encicliche non richiedano, per sé, il nostro assenso, col pretesto che i pontefici non vi esercitano il potere del loro magistero supremo. Infatti questi insegnamenti sono del magistero ordinario, di cui valgono pure le parole: «Chi ascolta voi, ascolta me» [*Lc 10,16*]; e per lo più, quanto viene proposto e inculcato nelle encicliche, è già per altre ragioni patrimonio della dottrina cattolica. 3885

Se poi i sommi pontefici nei loro atti emanano di proposito una sentenza in materia finora controversa, è evidente per tutti che tale questione, secondo l'intenzione e la volontà degli stessi pontefici, non può più costituire oggetto di libera discussione fra i teologi.

Uso e abuso delle fonti della rivelazione

È vero pure che i teologi devono sempre ritornare alle fonti della rivelazione divina : è infatti loro compito indicare come gli insegnamenti del vivo magistero «si trovino sia esplicitamente sia implicitamente», nella sacra Scrittura o nella divina «tradizione». Inoltre si aggiunga che ambedue le fonti della rivelazione contengono tali e tanti tesori di verità da non potersi mai, di fatto, esaurire. Le scienze sacre con lo studio delle sacre fonti ringiovaniscono sempre; al contrario, diventa sterile, come sappiamo dall'esperienza, la speculazione che trascura la ricerca del sacro deposito. 3886

Ma per questo motivo la teologia, anche quella positiva, non può essere equiparata ad una scienza solamente storica. Dio insieme a queste sacre fonti ha dato alla sua chiesa il vivo magistero, anche per illustrare e svolgere quelle verità che sono contenute nel deposito della fede soltanto oscuramente e come implicitamente.

***3884** [1] Cf. *3045.

Quod quidem depositum nec singulis christifidelibus nec ipsis theologis divinus Redemptor concredidit authentice interpretandum, sed soli Ecclesiae Magisterio. Si autem hoc suum munus Ecclesia exercet, sicut saeculorum decursu saepenumero factum est, sive ordinario sive extraordinario eiusdem muneris exercitio, patet omnino falsam esse methodum, qua ex obscuris clara explicentur, quin immo contrarium omnes sequi ordinem necesse esse. Quare Decessor Noster imm. mem. Pius IX, docens nobilissimum theologiae munus illud esse, quod ostendat quomodo ab Ecclesia definita doctrina contineatur in fontibus, non absque gravi causa illa addidit verba: «eo ipso sensu, quo definita est».[1] ...

3887 Plura etiam a nonnullis proponuntur vel mentibus instillantur in detrimentum divinae auctoritatis Sacrae Scripturae. Etenim sensum definitionis Concilii Vaticani de Deo Sacrae Scripturae auctore audacter quidam pervertunt; atque sententiam, iam pluries reprobatam, renovant, secundum quam Sacrarum Litterarum immunitas errorum ad ea solummodo, quae de Deo ac de rebus moralibus et religiosis traduntur, pertineat. Immo perperam loquuntur de sensu humano Sacrorum Librorum sub quo sensus eorum divinus lateat, quem solum infallibilem declarant.

In Sacra Scriptura interpretanda nullam haberi volunt rationem analogiae fidei ac «traditionis» Ecclesiae; ita ut Sanctorum Patrum et sacri Magisterii doctrina quasi ad trutinam Sacrae Scripturae, ratione mere humana ab exegetis explicatae, sit revocanda, potius quam eadem Sacra Scriptura exponenda sit ad mentem Ecclesiae, quae a Christo Domino totius depositi veritatis divinitus revelatae custos ac interpres constituta est.

3888 *[570]* Ac praeterea sensus litteralis Sacrae Scripturae eiusque expositio a tot tantisque exegetis, vigilante Ecclesia, elaborata, ex commenticiis eorum placitis, novae cedere debent exegesi, quam symbolicam ac spiritualem appellant; et qua Sacra Biblia Veteris Testamenti, quae hodie in Ecclesia tamquam fons clausus lateant, tandem aliquando omnibus aperiantur. Hac ratione asseverant difficultates omnes evanescere, quibus ii tantummodo praepediantur, qui sensui litterali Scripturarum adhaereant.

3889 Quae quidem omnia quam aliena sint a principiis ac normis hermeneuticis a decessoribus Nostris fel. rec. Leone XIII in Encyclicis Litteris *Providentissimus*, et a Benedicto XV in Enc. Litt. *Spiritus Paraclitus*, itemque a Nobis ipsis in Enc. Litt. *Divino afflante Spiritu* rite statutis nemo est qui non videat.

De consectariis ex novis tendentiis theologicis

3890 Ac mirum non est huiusmodi novitates, ad omnes fere theologiae partes quod attinet, iam venenosos peperisse fructus. In dubium revocatur humanam rationem, absque divinae «revelationis» divinaeque gratiae auxilio, argumentis ex creatis rebus deductis demonstrare posse Deum personalem ex-

*3886 [1] Pio IX, Lettera *Inter gravissimas*, 26 ott. 1870 (Pio IX, *Acta* 1/V, 260).

E il divin Redentore non ha affidato questo deposito, per l'autentica interpretazione, né ai singoli fedeli, né agli stessi teologi, ma solo al magistero della chiesa. Se poi la chiesa esercita questo suo officio (come nel corso dei secoli è spesso avvenuto) con l'esercizio sia ordinario che straordinario di questo medesimo officio, è evidente che è del tutto falso il metodo con cui si vorrebbe spiegare le cose chiare con quelle oscure; anzi è necessario che tutti seguano l'ordine inverso. Perciò il Nostro predecessore di imperitura memoria Pio IX, mentre insegnava che è compito nobilissimo della teologia quello di mostrare come una dottrina definita dalla chiesa è contenuta nelle fonti, non senza grave motivo aggiungeva le seguenti parole: «in quello stesso senso, in cui è stata definita dalla chiesa».[1] ...

Da alcuni vengono proposte o istillate nella mente diverse opinioni che 3887
sminuiscono l'autorità divina della sacra Scrittura. Con audacia alcuni pervertono il senso delle parole del concilio Vaticano con cui si definisce che Dio è l'autore della sacra Scrittura, e rinnovano la sentenza, già più volte condannata, secondo cui l'inerranza della sacra Scrittura si estenderebbe soltanto a ciò che riguarda Dio stesso o la religione e la morale. Anzi falsamente parlano di un senso umano della Bibbia, sotto il quale sarebbe nascosto il senso divino, che è, come essi dichiarano, il solo infallibile.

Nell'interpretazione della sacra Scrittura essi non vogliono tener conto dell'analogia della fede e della «tradizione» della chiesa; in modo che la dottrina dei santi padri e del magistero dovrebbe essere misurata con quella della sacra Scrittura, spiegata, però, dagli esegeti in modo puramente umano; e non piuttosto la sacra Scrittura esposta secondo la mente della chiesa, che da Cristo Signore è stata costituita custode e interprete di tutto il deposito delle verità rivelate.

Inoltre il senso letterale della sacra Scrittura e la sua spiegazione elabora- 3888
ta, sotto la vigilanza della chiesa, da tali e tanti esegeti, dovrebbe, secondo le loro false opinioni, cedere il posto ad una nuova esegesi, chiamata simbolica e spirituale; secondo questa esegesi i libri dell'Antico Testamento, che oggi nella chiesa sono una fonte chiusa e nascosta, verrebbero finalmente aperti a tutti. In questo modo – essi affermano – svaniscono tutte le difficoltà alle quali vanno incontro soltanto coloro che si attengono al senso letterale delle Scritture.

Tutti vedono quanto tutte queste opinioni si allontanino dai principi e 3889
dalle norme ermeneutiche giustamente stabilite dai Nostri predecessori di f.m.: da Leone XIII nell'enciclica *Providentissimus*, da Benedetto XV nell'enciclica *Spiritus Paraclitus* come pure da Noi stessi nell'enciclica *Divino afflante Spiritu*.

Le conseguenze di queste nuove tendenze

Non deve recare meraviglia che tali novità in quasi tutte le parti della teo- 3890
logia abbiano prodotto i loro velenosi frutti. Si mette in dubbio che la ragione umana, senza l'aiuto della divina «rivelazione» e della grazia, con argomenti dedotti dalle cose create, possa dimostrare l'esistenza di un Dio persona-

sistere; negatur mundum initium habuisse, atque contenditur creationem mundi necessariam esse, cum ex necessaria liberalitate divini amoris procedat; aeterna et infallibilis liberarum actionum hominum praescientia Deo item denegatur; quae quidem Vaticani Concilii declarationibus adversantur [*3001-3003].

3891 Quaestio etiam a nonnullis agitur num Angeli creaturae personales sint; numque materia a spiritu essentialiter differat.

Alii veram «gratuitatem» ordinis supernaturalis corrumpunt, cum autument Deum entia intellectu praedita condere non posse, quin eadem ad beatificam visionem ordinet et vocet.

Nec satis; nam peccati originalis notio, definitionibus Tridentinis posthabitis, pervertitur, unaque simul peccati in universum, prout est Dei offensa, itemque satisfactionis a Christo pro nobis exhibitae.

Nec desunt qui contendant transsubstantiationis do*[571]*ctrinam, utpote antiquata notione philosophica substantiae innixam, ita emendandam esse ut realis Christi praesentia in Ss. Eucharistia ad quemdam symbolismum reducator, quatenus consecratae species, nonnisi signa efficacia sint spiritualis praesentiae Christi eiusque intimae coniunctionis cum fidelibus membris in Corpore mystico. ...

De principiis sanae philosophiae

3892 In comperto est quanti Ecclesia humanam rationem faciat, quod pertinet ad exsistentiam unius Dei personalis certo demonstrandam, itemque ad ipsius christianae fidei fundamenta signis divinis invicte comprobanda; parique modo ad legem, quam Creator animis hominum indidit, rite exprimendam; ac denique ad aliquam mysteriorum intellegentiam assequendam eamque fructuosissimam.[1]

Hoc tamen munus ratio tum solum apte ac tuto absolvere poterit, cum debito modo exculta fuerit; nempe cum fuerit sana illa philosophia imbuta, quae veluti patrimonium iamdudum exstat a superioribus christianis aetatibus traditum, atque adeo altioris etiam ordinis auctoritatem habet, quia ipsum Magisterium Ecclesiae, eius principia ac praecipua asserta, a viris magni ingenii paulatim patefacta ac defi*[572]*nita, ad ipsius divinae «revelationis» trutinam vocavit. Quae quidem philosophia in Ecclesia agnita ac recepta, et verum sincerumque cognitionis humanae valorem tuetur, et metaphysica inconcussa principia – rationis nempe sufficientis, causalitatis, et finalitatis – ac demum certae et immutabilis veritatis assecutionem.

3893 In hac philosophia plura sane exponuntur, quibus res fidei et morum neque directe nec indirecte attinguntur, quaeque propterea Ecclesia liberae peritorum disceptationi permittit; at quoad alia plura, praesertim quoad principia assertaque praecipua, quae supra memoravimus, eadem libertas non viget.

Etiam in huiusmodi essentialibus quaestionibus, philosophiam quidem aptiore ac ditiore veste induere licet, efficacioribus dictionibus communire,

*3892 [1] Cf Concilio Vaticano I, sessione 3, cap 4 (*3016).

le; si nega che il mondo abbia avuto un inizio e si sostiene che la creazione del mondo è necessaria, perché procede dalla necessaria liberalità del divino amore; così pure si afferma che Dio non ha prescienza eterna e infallibile delle libere azioni dell'uomo: tutte opinioni contrarie alle dichiarazioni del concilio Vaticano [*3001-3003].

Da alcuni poi si mette in discussione se gli angeli siano persone; se vi sia 3891
una differenza essenziale fra la materia e lo spirito.

Altri snaturano il concetto della «gratuità» dell'ordine soprannaturale, quando sostengono che Dio non può creare esseri intelligenti senza ordinarli e chiamarli alla visione beatifica.

Né basta; poiché, messe da parte le definizioni del concilio di Trento, viene distrutto il vero concetto di peccato originale e insieme quello di peccato in genere, in quanto offesa di Dio, come pure quello di soddisfazione data per noi da Cristo.

Né mancano coloro che sostengono che la dottrina della transustanziazione, in quanto fondata su un concetto antiquato di sostanza, deve essere corretta in modo da ridurre la presenza reale di Cristo nell'eucaristia ad un simbolismo, per cui le specie consacrate non sarebbero altro che segni efficaci della presenza di Cristo e della sua intima unione nel corpo mistico con i membri fedeli. ...

I principi di una sana filosofia

Tutti sanno quanto la chiesa apprezzi il valore della ragione umana, alla 3892
quale spetta il compito di dimostrare con certezza la esistenza di un solo Dio personale, di dimostrare invincibilmente per mezzo dei segni divini i fondamenti della stessa fede cristiana; di porre inoltre rettamente in luce la legge che il Creatore ha impressa nelle anime degli uomini; e infine il compito di raggiungere una conoscenza limitata, ma utilissima, dei misteri.[1]

Ma questo compito potrà essere assolto convenientemente e con sicurezza, se la ragione sarà debitamente coltivata: se cioè essa verrà nutrita di quella sana filosofia che è come un patrimonio ereditato dalle precedenti età cristiane e che possiede una più alta autorità, perché lo stesso magistero della chiesa ha messo al confronto con la verità rivelata i suoi principi e le sue principali asserzioni, messe in luce e fissate lentamente attraverso i tempi da uomini di grande ingegno. Questa stessa filosofia, confermata e comunemente ammessa dalla chiesa, difende il genuino valore della cognizione umana, gli incrollabili principi della metafisica – cioè di ragion sufficiente, di causalità e di finalità – e infine sostiene che si può raggiungere la verità certa e immutabile.

In questa filosofia vi sono certamente parecchie cose che non riguardano 3893
la fede e i costumi, né direttamente né indirettamente e che perciò la chiesa lascia alla libera discussione dei competenti in materia; ma non vi è la medesima libertà riguardo a parecchie altre, specialmente riguardo ai principi e alle principali asserzioni di cui già parlammo.

Anche in tali questioni essenziali si può dare alla filosofia una veste più conveniente e più ricca; si può rafforzare la stessa filosofia con espressioni più

quibusdam scholarum adminiculis minus aptis exuere, sanis quoque quibusdam elementis progredientis humanae lucubrationis caute locupletare; numquam tamen eam subvertere fas est, vel falsis principiis contaminare, vel quasi magnum quidem, sed obsoletum existimare monumentum. Non enim veritas omnisque eius philosophica declaratio in dies mutari possunt, cum potissimum agatur de principiis humanae menti per se notis, vel de sententiis illis, quae tum saeculorum sapientia, tum etiam divinae «revelationis» consensu ac fulcimine innituntur. ...

3894 *[573]* Quae si bene perspecta fuerint, facile patebit cur Ecclesia exigat ut futuri sacerdotes philosophicis disciplinis instruantur «ad Angelici Doctoris rationem, doctrinam et principia», quandoquidem plurium saeculorum experientia probe noscit Aquinatis methodum ac rationem sive in tironibus erudiendis, sive in absconditis veritatibus pervestigandis, singulari praestantia eminere. ...

Hac de causa quam maxime deplorandum est, philosophiam in Ecclesia receptam ac agnitam hodie a nonnullis despectui haberi, ita ut antiquata quoad formam, rationalistica, ut aiunt, quoad cogitandi processum, impudenter renuntietur. Dictitant enim, hanc nostram philosophiam perperam opinionem tueri, metaphysicam absolute veram exsistere posse; dum contra asseverant, res, praesertim transcendentes, non aptius exprimi posse quam disparatis doctrinis, quae sese mutuo compleant, quamvis sibi invicem quodammodo opponantur.

De applicatione scientiarum positivarum ad religionem

3895 *[575]* ... Non pauci expostulant ut catholica religio earumdem disciplinarum quam plurimum rationem habeat. Quod sane laude dignum est ubi de factis agitur reapse demonstratis; caute tamen accipiendum est ubi potius de «hypothesibus» sit quaestio, etsi aliquo modo humana scientia innixis, quibus doctrina attingitur in Sacris Litteris vel in «traditione» contenta. Quodsi tales coniecturales opiniones doctrinae a Deo revelatae directe vel indirecte adversentur, tum huiusmodi postulatum nullo modo admitti potest.

3896 Quamobrem Ecclesiae Magisterium non prohibet quominus «evolutionismi» doctrina, quatenus nempe de humani corporis origine inquirit ex iam exsistente ac vivente materia oriundi – animas enim a Deo immediate creari catholica fides nos retinere iubet – pro hodierno humanarum disciplinarum et sacrae theologiae statu, investigationibus ac disputationibus peritorum in utroque campo hominum pertractetur, ita qui*[576]*dem ut rationes utriusque opinionis, faventium nempe, vel obstantium, debita cum gravitate, moderatione ac temperantia perpendantur ac diiudicentur; dummodo omnes parati sint ad Ecclesiae iudicio obtemperandum, cui a Christo munus demandatum est et Sacras Scripturas authentice interpretandi et fidei dogmata tuendi.[1]

*3896 [1] Cf. Pio XII, Discorso all'Accademia delle scienze, 30 nov. 1941 (AAS 33[1941] 506).

efficaci, spogliarla di certi mezzi scolastici meno adatti, arricchirla anche – però con prudenza – di certi elementi che sono frutto del progressivo lavoro della mente umana; però non si deve mai sovvertirla o contaminarla con falsi principi, né stimarla solo come un grande monumento, sì, ma archeologico.

La verità in ogni sua manifestazione filosofica non può essere soggetta a quotidiani mutamenti specialmente trattandosi dei principi per sé noti della ragione umana o di quelle asserzioni che poggiano tanto sulla sapienza dei secoli che sul consenso e sul fondamento anche della «rivelazione» divina. ...

Se si considera bene quanto sopra è stato esposto, facilmente apparirà 3894
chiaro il motivo per cui la chiesa esige che i futuri sacerdoti siano istruiti nelle scienze filosofiche «secondo il metodo, la dottrina e i princìpi del dottore angelico», giacché, come ben sappiamo dall'esperienza di parecchi secoli, il metodo dell'Aquinate si distingue per singolare superiorità tanto nell'ammaestrare gli alunni che nella ricerca della verità. ...

Perciò è quanto mai da deplorarsi che oggi la filosofia confermata e ammessa dalla chiesa sia oggetto di disprezzo da parte di certuni, talché essi con imprudenza la dichiarano antiquata per la forma e razionalistica per il processo di pensiero. Vanno dicendo che questa nostra filosofia difende erroneamente l'opinione che si possa dare una metafisica vera in modo assoluto; mentre al contrario essi sostengono che le verità, specialmente quelle trascendenti, non possono venire espresse più convenientemente che per mezzo di dottrine disparate che si completano tra loro, benché siano in certo modo l'una all'altra opposte.

L'applicazione delle scienze positive alla religione

... Non pochi chiedono con forza che la religione cattolica tenga in massimo conto quelle scienze. Il che è senza dubbio cosa lodevole, quando si tratta di fatti realmente dimostrati; ma bisogna andar cauti quando si tratta piuttosto di ipotesi, benché in qualche modo fondate scientificamente, nelle quali si tocca la dottrina contenuta nella sacra Scrittura o anche nella tradizione. Se tali ipotesi vanno direttamente o indirettamente contro la dottrina rivelata, non possono ammettersi in alcun modo. 3895

Per queste ragioni il magistero della chiesa non proibisce che in conformi- 3896
tà dell'attuale stato delle scienze e della teologia, sia oggetto di ricerche e di discussioni, da parte dei competenti in tutti e due i campi, la dottrina dell'evoluzionismo, in quanto cioè essa fa ricerche sull'origine del corpo umano, che proverrebbe da materia organica preesistente (la fede cattolica ci obbliga a ritenere che le anime sono state create immediatamente da Dio). Però questo deve essere fatto in tale modo che le ragioni delle due opinioni, cioè di quella favorevole e di quella contraria all'evoluzionismo, siano ponderate e giudicate con la necessaria serietà, moderazione e misura e purché tutti siano pronti a sottostare al giudizio della chiesa, alla quale Cristo ha affidato l'ufficio di interpretare autenticamente la sacra Scrittura e di difendere i dogmi della fede.[1]

Hanc tamen disceptandi libertatem nonnulli temerario ausu transgrediuntur, cum ita sese gerant quasi si ipsa humani corporis origo ex iam exsistente ac vivente materia per indicia hucusque reperta ac per ratiocinia ex iisdem indiciis deducta, iam certa omnino sit ac demonstrata; atque ex divinae revelationis fontibus nihil habeatur, quod in hac re maximam moderationem et cautelam exigat.

3897 Cum vero de alia coniecturali opinione agitur, videlicet de polygenismo, quem vocant, tum Ecclesiae filii eiusmodi libertate minime fruuntur. Non enim christifideles eam sententiam amplecti possunt, quam qui retinent asseverant vel post Adam hisce in terris veros homines exstitisse, qui non ab eodem prouti omnium protoparente, naturali generatione originem duxerint, vel Adam significare multitudinem quamdam protoparentum; cum nequaquam appareat quomodo huiusmodi sententia componi queat cum iis quae fontes revelatae veritatis et acta Magisterii Ecclesiae proponunt de peccato originali, quod procedit ex peccato vere commisso ab uno Adamo, quodque generatione in omnes transfusum, inest unicuique proprium [*cf. Rm 5,12-19; *1511-1514*].

3898 Quemadmodum autem in biologicis et anthropologicis disciplinis, ita etiam in historicis sunt qui limites et cautelas ab Ecclesia statuta audacter transgrediantur. Ac peculiari modo deploranda est quaedam nimio liberior libros historicos Veteris Testamenti interpretandi ratio, cuius fautores Epistulam haud ita multo ante a Pontificio Consilio de re biblica Archiepiscopo Parisiensi datam ad suam defendendam causam immerito referunt [**3862-3864*]. Haec enim Epistula aperte monet undecim priora ca*[577]*pita Geneseos, quamvis cum historicae compositionis rationibus proprie non conveniant, quibus eximii rerum gestarum scriptores graeci et latini, vel nostrae aetatis periti usi fuerint, nihilominus quodam vero sensu, exegetis amplius investigando ac determinando, ad genus historiae pertinere; eademque capita, oratione simplici ac figurata mentique populi parum exculti accommodata, tum praecipuas veritates referre, quibus aeterna nostra procuranda salus innititur, tum etiam popularem descriptionem originis generis humani populique electi.

Si quid autem hagiographi antiqui ex narrationibus popularibus hauserint (quod quidem concedi potest), numquam obliviscendum est eos ita egisse divinae inspirationis afflatu adiutos, quo in seligendis ac diiudicandis documentis illis ab omni errore immunes praemuniebantur.

3899 Quae autem ex popularibus narrationibus in Sacris Litteris recepta sunt, ea cum mythologiis aliisve id genus minime aequanda sunt, quae magis ex effusa imaginatione procedunt quam ex illo veritatis ac simplicitatis studio, quod in Sacris Libris Veteris etiam Testamenti adeo elucet ut hagiographi nostri antiquos profanos scriptores aperte praecellere dicendi sint.

Però alcuni oltrepassano questa libertà di discussione, agendo in modo come fosse già dimostrata con totale certezza la stessa origine del corpo umano dalla materia organica preesistente, valendosi di dati indiziali finora raccolti e di ragionamenti basati sui medesimi indizi; e ciò come se nelle fonti della divina Rivelazione non vi fosse nulla che esiga in questa materia la più grande moderazione e cautela.

Però quando si tratti dell'altra ipotesi, cioè del poligenismo, allora i figli della chiesa non godono affatto della medesima libertà. I fedeli non possono abbracciare quell'opinione i cui assertori insegnano che dopo Adamo sono esistiti qui sulla terra veri uomini che non hanno avuto origine, per generazione naturale, dal medesimo come da progenitore di tutti gli uomini, oppure che Adamo rappresenta l'insieme di molti progenitori; non appare in nessun modo come queste affermazioni si possano accordare con quanto le fonti della rivelazione e gli atti del magistero della chiesa ci insegnano circa il peccato originale, che proviene da un peccato veramente commesso da Adamo individualmente e personalmente, e che, trasmesso a tutti per generazione, è inerente in ciascun uomo come suo proprio [*cf. Rm 5,12-19; *1511-1514*]. 3897

Come nelle scienze biologiche e antropologiche, così pure in quelle storiche vi sono coloro che audacemente oltrepassano i limiti e le cautele stabilite dalla chiesa. In modo particolare si deve deplorare un certo sistema di interpretazione troppo libera dei libri storici dell'Antico Testamento; i fautori di questo sistema, per difendere le loro idee, a torto si riferiscono alla lettera che non molto tempo fa è stata inviata all'arcivescovo di Parigi dalla Pontificia Commissione per gli studi biblici [**3862-3864*]. Questa lettera infatti fa notare che gli undici primi capitoli del Genesi, benché propriamente parlando non concordino con il metodo storico usato dai migliori autori greci e latini o dai competenti del nostro tempo, tuttavia appartengono al genere storico in un vero senso, che però deve essere maggiormente studiato e determinato dagli esegeti; i medesimi capitoli – fa ancora notare la Lettera – con parlare semplice e metaforico, adatto alla mentalità di un popolo poco civile, riferiscono sia le principali verità che sono fondamentali per la nostra salvezza, sia anche una narrazione popolare dell'origine del genere umano e del popolo eletto. 3898

Se qualche cosa gli antichi agiografi hanno preso da narrazioni popolari (il che può essere concesso), non bisogna mai dimenticare che hanno fatto questo con l'aiuto dell'ispirazione divina, che nella scelta e nella valutazione di quei documenti li ha premuniti da ogni errore.

Quindi le narrazioni popolari inserite nelle sacre Scritture non possono affatto essere poste sullo stesso piano delle mitologie o simili, le quali sono frutto più di un'accesa fantasia che di quell'amore alla verità e alla semplicità che risalta talmente nei Libri sacri, anche dell'Antico Testamento, da dover affermare che i nostri agiografi sono palesemente superiori agli antichi scrittori profani. 3899

3900-3904: Const. Ap. *Munificentissimus Deus*, 1 Nov. 1950

La costituzione contiene il dogma dell'Assunzione al cielo di Maria proclamato il 1° nov. 1950. Aveva preceduto la definizione la richiesta dei pareri dell'episcopato mondiale. Cf. la lettera enciclica di Pio XII *Deiparae Virginis* del 1° maggio 1946 (AAS 42[1950] 782s). Dalla seconda metà del sec. XIX erano state presentate richieste a favore della definizione del dogma Nel concilio Vaticano I 204 padri sinodali ne avevano fatto richiesta. Nella ▷

Definitio assumptionis B.V. Mariae

3900 Haec omnia Sanctorum Patrum ac theologorum argumenta considerationesque Sacris Litteris tamquam ultimo fundamento nituntur; quae quidem almam Dei Matrem nobis veluti *[768]* ante oculos proponunt divino Filio suo coniunctissimam, eiusque semper participantem sortem. Quamobrem quasi impossibile videtur eam cernere, quae Christum concepit, peperit, suo lacte aluit, eumque inter ulnas habuit pectorique obstrinxit suo, ab eodem post terrestrem hanc vitam, etsi non anima, corpore tamen separatam.

Cum Redemptor noster Mariae Filius sit, haud poterat profecto, utpote divinae legis observator perfectissimus, praeter Aeternum Patrem, Matrem quoque suam dilectissimam non honorare. Atqui, cum eam posset tam magno honore exornare, ut eam a sepulcri corruptione servaret incolumem, id reapse fecisse credendum est.

3901 Maxime autem illud memorandum est, inde a saeculo II, Mariam Virginem a Sanctis Patribus veluti novam Hevam proponi novo Adae, etsi subiectam, arctissime coniunctam in certamine illo adversus inferorum hostem, quod, quemadmodum in protoëvangelio [*Gn 3,15*] praesignificatur, ad plenissimam deventurum erat victoriam de peccato ac de morte, quae semper in gentium Apostoli scriptis inter se copulantur [*Rm 5 et 6; 1Cor 15,21-26.54-57*].

Quamobrem, sicut gloriosa Christi anastasis essentialis pars fuit ac postremum huius victoriae tropaeum, ita Beatae Virginis commune cum Filio suo certamen virginei corporis «glorificatione» concludendum erat; ut enim idem Apostolus ait, «cum ... mortale hoc induerit immortalitatem, tunc fiet sermo, qui scriptus est: absorpta est mors in victoria» [*1Cor 15,54*].

3902 Idcirco augusta Dei Mater,

Iesu Christo, inde ab omni aeternitate, «uno eodemque decreto»[1] praedestinationis, arcano modo coniuncta,
immaculata in suo conceptu,
in divina maternitate sua integerrima virgo,
generosa Divini Redemptoris socia, qui plenum de peccato eiusque consectariis deportavit triumphum,

id tandem assecuta est, quasi supremam suorum privilegiorum coronam, ut a sepulcri corruptione servaretur immunis, utque, quemadmodum iam Filius suus, devicta morte, corpore *[769]* et anima ad supernam Caeli gloriam eveheretur, ubi Regina refulgeret ad eiusdem sui Filii dexteram, immortalis saeculorum Regis [*cf. 1Tm 1,17*]. ...

3900-3904: Costituzione apostolica *Munificentissimus Deus*, 1° nov. 1950

prima metà del sec. XX questo movimento si era rafforzato. Cf. W. Hentrich - R. Walter von Moos, *Petitiones de Assumptione corporea B.V. Mariae in coelum definienda ad S. Sedem delatae, propositae sec. ordinem hierarchicum, dogmaticum, geographicum, chronologicum, ad consensum Ecclesiae manifestandum*, 2 vol. (Vaticano 1942). – *Ed.*: AAS 42 (1950) 767-770.

Definizione dell'assunzione di Maria in cielo

Tutte queste ragioni e considerazioni dei santi padri e dei teologi hanno 3900
come ultimo fondamento la s. Scrittura, la quale ci presenta l'alma Madre di Dio unita strettamente al suo Figlio divino e sempre partecipe della sua sorte. Per cui sembra quasi impossibile figurarsi che, dopo questa vita, possa essere separata da Cristo – non diciamo, con l'anima, ma neppure col corpo – colei che lo concepì, lo diede alla luce, lo nutrì col suo latte, lo portò fra le braccia e lo strinse al petto.

Dal momento che il nostro Redentore è figlio di Maria, non poteva, come osservatore perfettissimo della divina legge, non onorare oltre l'eterno Padre anche la Madre diletta. Potendo quindi dare alla Madre tanto onore, preservandola immune dalla corruzione del sepolcro, si deve credere che lo abbia realmente fatto.

Ma in particolare va ricordato che, fin dal secolo II, Maria Vergine viene 3901
presentata dai santi padri come nuova Eva, strettamente unita al nuovo Adamo, sebbene a lui soggetta, in quella lotta contro il nemico infernale, che, com'è stato preannunziato dal protoevangelo [*Gn 3,15*], si sarebbe conclusa con la pienissima vittoria sul peccato e sulla morte, sempre congiunti negli scritti dell'apostolo delle genti [*Rm 5 e 6; 1Cor 15,21-26.54-57*].

Per la qual cosa, come la gloriosa risurrezione di Cristo fu parte essenziale e segno finale di questa vittoria, così anche per Maria la lotta che ha in comune col Figlio suo si doveva concludere con la glorificazione del suo corpo verginale: perché, come dice lo stesso apostolo, «quando ... questo corpo mortale sarà rivestito dell'immortalità, allora sarà adempiuta la parola che sta scritta: è stata assorbita la morte nella vittoria» [*1Cor 15,54*].

In tal modo l'augusta Madre di Dio, 3902

arcanamente unita a Gesù Cristo fin da tutta l'eternità «con uno stesso decreto»[1] di predestinazione,
immacolata nella sua concezione,
vergine illibata nella sua divina maternità,
generosa socia del divino Redentore, che ha riportato un pieno trionfo sul peccato e sulle sue conseguenze,

alla fine, come supremo coronamento dei suoi privilegi, ottenne di essere preservata dalla corruzione del sepolcro, e, vinta la morte, come già il suo Figlio, di essere innalzata in anima e corpo alla gloria del cielo, dove risplende Regina alla destra del Figlio suo, Re immortale dei secoli [*cf. 1Tm 1,17*]. ...

*3902 [1] Pio IX, Cost. apost. [Bolla] *Ineffabilis Deus*, 8 dic. 1854 (Pio IX, *Acta*, 1/I, 599).

3903 *[770]* ... Quapropter ... ad Omnipotentis Dei gloriam, qui peculiarem benevolentiam suam Mariae Virgini dilargitus est, ad sui Filii honorem, immortalis saeculorum Regis ac peccati mortisque victoris, ad eiusdem augustae Matris augendam gloriam et ad totius Ecclesiae gaudium exsultationemque, auctoritate Domini Nostri Iesu Christi, Beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra pronuntiamus, declaramus et definimus divinitus revelatum dogma esse: Immaculatam Deiparam semper Virginem Mariam, expleto terrestris vitae cursu, fuisse corpore et anima ad caelestem gloriam assumptam.

3904 Quamobrem, si quis, quod Deus avertat, id vel negare, vel in dubium vocare voluntarie ausus fuerit, quod a Nobis definitum est, noverit se a divina ac catholica fide prorsus defecisse.

3905: Litt. encycl. *Sempiternus Rex*, 8 Sept. 1951

De indole humanitatis Christi

3905 Quamvis nihil prohibeat quominus humanitas Christi, etiam psychologica via ac ratione, altius investigetur, tamen in arduis huius generis studiis non desunt qui plus aequo vetera linquant, ut nova astruant et auctoritate ac definitione Chalcedonensis Concilii perperam utantur, ut a se elucubrata suffulciant. Hi humanae Christi naturae statum et condicionem ita provehunt ut eadem reputari videatur subiectum quoddam sui iuris, quasi in ipsius Verbi persona non subsistat. At Chalcedonense Concilium, Ephesino prorsus congruens, lucide asserit utramque Redemptoris nostri naturam «in unam personam atque subsistentiam» convenire vetatque duo in Christo poni individua, ita ut aliquis «homo assumptus», integrae autonomiae compos, penes Verbum collocetur.

3907: Monitum S. Officii, 30 Iun. 1952

De amplexu reservato

3907 Gravi cum sollicitudine Apostolica Sedes animadvertit non paucos scriptores his ultimis temporibus, de vita coniugali agentes, passim palam et minute ad singula eam spectantia inverecunde descendere; praeterea nonnullos actum quemdam, *amplexum reservatum* nuncupatum, describere, laudare et suadere.

Ne in re tanti momenti, quae matrimonii sanctitatem et animarum salutem respicit, munere suo deficiat, ... Congregatio S. Officii, de expresso mandato ... Pii XII, omnes praedictos scriptores graviter monet, ut ab huiusmodi agendi ratione desistant. ...

Sacerdotes autem, in cura animarum et in conscientiis dirigendis, numquam, sive sponte sive interrogati, ita loqui praesumant, quasi ex parte legis christianae contra «amplexum reservatum» nihil esset obiiciendum.

... Pertanto ... a gloria di Dio onnipotente, che ha riversato in Maria Vergine la sua speciale benevolenza, a onore del suo Figlio, Re immortale dei secoli e vincitore del peccato e della morte, a maggior gloria della sua augusta Madre e a gioia ed esultanza di tutta la chiesa, per l'autorità di Nostro Signore Gesù Cristo, dei santi apostoli Pietro e Paolo e Nostra, pronunziamo, dichiariamo e definiamo essere dogma da Dio rivelato che: l'immacolata Madre di Dio sempre vergine Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo. 3903

Perciò, se alcuno, che Dio non voglia, osasse negare o porre in dubbio volontariamente ciò che da Noi è stato definito, sappia che è venuto meno alla fede divina e cattolica. 3904

3905: Enciclica *Sempiternus Rex*, 8 sett. 1951

L'enciclica fu emanata in occasione del 1500° anniversario del concilio di Calcedonia. – *Ed.*: AAS 43(1951) 638.

L'umanità di Cristo

Sebbene nulla vieti di scrutare più a fondo l'umanità di Cristo, anche sotto l'aspetto psicologico, tuttavia nell'arduo campo di siffatti studi non mancano coloro che abbandonano più del giusto le posizioni antiche per costruirne delle nuove, e si servono a torto dell'autorità e della definizione del concilio di Calcedonia per giustificare le proprie elucubrazioni. Costoro spingono tanto innanzi lo stato e la condizione della natura umana di Cristo da sembrare che essa sia ritenuta un soggetto autonomo, come se non sussistesse nella persona dello stesso Verbo. Ma il concilio di Calcedonia, in tutto concorde con quello di Efeso, afferma chiaramente che le due nature del nostro Redentore coesistono «in una sola persona e sussistenza» e proibisce di ammettere in Cristo due individui, di maniera che accanto al Verbo sia posto un certo «uomo assunto», dotato di piena autonomia. 3905

3907: Monito del S. Uffizio, 30 giugno 1952

Ed.. AAS 44(1952) 546.

L'amplesso riservato

La sede apostolica constata con seria preoccupazione che non pochi scrittori in questi ultimi tempi, trattando della vita coniugale, scendono in ogni dove, apertamente e minuziosamente, alle singole cose che la riguardano, in modo inverecondo; e che inoltre alcuni descrivono, lodano e consigliano un certo atto, chiamato amplesso riservato. 3907

Per non mancare al suo compito in cosa così importante che riguarda la santità del matrimonio e la salvezza delle anime, ... la Congregazione del S. Uffizio, su espresso mandato ... di Pio XII, esorta seriamente tutti i suddetti scrittori a desistere da tale modo di comportarsi. ...

I sacerdoti poi, nella cura delle anime e nella direzione delle coscienze, mai, sia di propria iniziativa, sia su richiesta, presumano di parlare così, come se da parte della legge cristiana non ci fosse nulla da obiettare contro «l'amplesso riservato».

3908-3910: Litt. encycl. *Fulgens corona*, 8 Sept. 1953

De redemptione B.V. Mariae

3908 Si incensissimum suavissimumque consideramus amorem, quo Deus Matrem Filii sui unigeniti procul dubio prosecutus est ac prosequitur, qua ratione vel solummodo arbitrari possumus eam fuisse, etsi brevissimo temporis spatio, peccato obnoxiam divinaque gratia privatam?

Poterat certe Deus, Redemptoris meritorum intuitu, hoc praeclarissimo privilegio eam donare; id igitur factum non esse ne opinari quidem possumus. Decebat siquidem Redemptoris Matrem talem esse, ut exstaret, quantum fieri posset, ipso digna; atqui digna non fuisset, si hereditaria labe infecta, etsi primo tantum conceptionis suae momento, teterrimae fuisset Satanae dominationi subiecta.

3909 Neque asseverari potest hac de causa minui redemptionem Christi, quasi iam non ad universam pertineat Adami subolem; atque adeo aliquid de ipsius divini Redemptoris munere ac dignitate detrahi.

Etenim si rem funditus diligenterque perspicimus, facile cernimus Christum Dominum perfectissimo quodam modo divinam Matrem suam revera redemisse, cum, ipsius meritorum intuitu, eadem a Deo praeservata esset a quavis hereditaria peccati labe immunis. Quamobrem infinita Iesu Christi dignitas eiusque universalis redemptionis munus hoc doctrinae capite non extenuatur vel remittitur, sed augetur quam maxime.

3910 Immerito igitur acatholici et novatores non pauci hac etiam de causa nostram reprehendunt atque improbant erga Deiparam Virginem pietatem, quasi nos aliquid ex cultu uni Deo ac Iesu Christo debito subducamus; cum contra, quidquid honoris venerationisque caelesti Matri nostrae tribuimus, id procul dubio in divini eius Filii decus redundet, non modo quod ex ipso *[582]* omnes gratiae omniaque dona, vel excelsa, ut e primo fonte oriuntur, sed etiam quod «gloria filiorum patres eorum» [*Prv 17,6*].

3911-3912: Litt. encycl. *Sacra virginitas*, 25 Mart. 1954

De matrimonii et virginitatis aestimatione

3911 Recentius autem eorum sententiam maerenti animo reprobavimus, qui eo usque procedunt ut coniugium asseverent unum *[176]* esse, quod naturale personae humanae incrementum debitamque perfectionem tueri possit.[1] Nonnulli enim affirmant divinam gratiam, a matrimonii sacramento *ex opere operato* impertitam, ita coniugii usum sanctum reddere, ut instrumentum evadat

*3911 [1] Cf. Pio XII, Discorso alle superiore maggiori degli Ordini e degli Istituti religiosi, 15 sett. 1952 (AAS 44[1952] 824).

3908-3910: Enciclica *Fulgens corona*, 8 sett. 1953

Con l'enciclica fu annunziato un «anno mariano» a ricordo della definizione dell'immacolata concezione di Maria (1854). – *Ed.*: AAS 45(1953) 581s.

La redenzione di Maria

Se consideriamo l'infiammato e soave amore con cui Dio certamente amò 3908
e ama la Madre del suo unigenito Figlio, come potremmo soltanto sospettare che ella sia stata anche per un brevissimo istante soggetta al peccato e priva della divina grazia?

Poteva senza dubbio Dio, in previsione dei meriti del Redentore, adornarla di questo singolarissimo privilegio; che non l'abbia fatto, non è neppur possibile pensarlo. Conveniva infatti che tale fosse la Madre del Redentore, da essere il più possibile degna di lui. D'altronde non sarebbe stata degna, se macchiata della colpa originale, anche solo nel primo istante della sua concezione fosse stata soggetta al triste dominio di satana.

Né si può dire che per questo venga diminuita la redenzione di Cristo, 3909
quasi che essa non si estenda all'intera progenie di Adamo, e che perciò venga detratto qualcosa dall'officio e dalla dignità del divin Redentore.

Se infatti consideriamo a fondo e diligentemente la cosa, è facile vedere come Cristo Signore abbia in verità redento la divina sua Madre in un modo il più perfetto, essendo ella stata da Dio preservata immune da qualsiasi macchia ereditaria di peccato, in previsione dei meriti di lui. Perciò l'infinita dignità di Gesù Cristo e l'universalità della sua redenzione non vengono attenuate o diminuite da questo punto di dottrina, ma anzi accresciute in sommo grado.

Sono pertanto ingiusti la critica e il rimprovero che anche per questo mo- 3910
tivo non pochi acattolici e protestanti fanno alla nostra devozione per la santa Vergine, come se togliessimo qualche cosa al culto dovuto a Dio solo e a Gesù Cristo. È vero invece che l'amore e la venerazione che noi dedichiamo alla nostra Madre celeste ridonda tutto senza dubbio in gloria del suo divin Figlio, non soltanto perché tutte le grazie e tutti i doni, anche eccelsi, da lui derivano come da prima fonte, ma anche perché «i genitori sono la gloria dei figli» [*Pro 17,6*].

3911-3912: Enciclica *Sacra virginitas*, 25 marzo 1954

Ed.. AAS 46(1954) 175s.

Il valore del matrimonio e della verginità

Abbiamo recentemente condannato con tristezza l'opinione che presenta 3911
il matrimonio come il solo mezzo di assicurare alla personalità umana il suo sviluppo e la sua perfezione naturale.[1] Alcuni infatti sostengono che la grazia, concessa dal sacramento *in virtù dell'azione sacramentale in sé*, santifica l'uso

ad singulos animos cum Deo coniungendos efficacius quam virginitas ipsa, quandoquidem matrimonium christianum, non autem virginitas, sacramentum est.

Quam quidem doctrinam utpote falsam ac detrimentosam denuntiamus. Utique enim hoc sacramentum divinam sponsis impertit gratiam ad coniugale officium sancte obeundum; utique mutui amoris nexus confirmat, quibus iidem una invicem continentur; verumtamen non ad id institutum est ut coniugii usum veluti instrumentum reddat per se magis aptum ad sponsorum animos caritatis vinculo cum Deo ipso coniungendos [*cf.* **3838*]. Nonne potius Apostolus Paulus coniugibus ius agnoscit a matrimonii usu se abstinendi ad tempus, ut vacent orationi [*cf. 1Cor 7,5*], idcirco quia eiusmodi abstinentia liberiorem reddit animum, qui velit caelestibus rebus Deique supplicationibus se dedere?

3912 Deinde asseverari non potest – ut quidam faciunt – «mutuum adiutorium», quod sponsi in christianis nuptiis quaerunt, opem esse perfectiorem quam *solitudinem*, ut aiunt, *cordis* virginum et caelibum, ad propriam sanctitatem assequendam. Nam, quamquam ii omnes, qui perfectae castitatis institutum amplexi sunt, humano huiusmodi amore se abdicaverunt, nihilo secius hac de causa affirmari non potest eos ob hanc eandem privationem suam reddidisse humanam personam quasi imminutam ac despoliatam. Ii enim a caelestium ipso munerum Datore spirituale aliquid accipiunt, quod quidem illud in immensum exsuperat «mutuum adiutorium», a coniugibus sibi invicem impertitum.

3913-3917: Litt. encycl. *Ad caeli Reginam*, 11 Oct. 1954

De regali B.V. Mariae dignitate

3913 Praecipuum, quo regalis Mariae dignitas innititur, principium procul dubio est divina eius maternitas. Quandoquidem enim in Sacris Litteris de Filio, quem Virgo concipiet, haec sententia legitur: «Filius Altissimi vocabitur, et dabit illi Dominus Deus sedem David patris eius et regnabit in domo Iacob in aeternum et regni eius non erit finis» [*Lc 1,32s*], ac praeterea Maria «mater Domini» [*Lc 1,43*] nuncupatur, inde facile eruitur, ipsam quoque esse reginam, quippe quae Filium genuerit, qui eodem momento quo conceptus est, propter hypostaticam humanae naturae cum Verbo unionem, rex, etiam ut homo, erat et rerum omnium Dominus.

Itaque iure meritoque S. Iohannes Damascenus haec scribere potuit: «Vere omnis creaturae Domina facta est, cum Creatoris Mater exstitit»;[1] parique modo affirmari potest, primum qui regium Mariae munus caelesti ore nuntiavit, ipsum fuisse Gabrielem archangelum.

3914 Attamen beatissima Virgo Maria non tantum ob divinam suam maternitatem Regina est dicenda, sed etiam, quia ex Dei voluntate in aeternae salutis nostrae opere eximias habuit partes. «Quid possit iucundius nobis suaviusque

---

*3913 [1] Giovanni Damasceno, *De fide orthodoxa*, IV. 14 (PG 94, 1158B-1159A / B Kotter: PTS 12 [Scritti 2] 200_{50-52}).

del matrimonio fino a farne uno strumento più efficace ancora che la verginità, per unire le anime a Dio, poiché il matrimonio cristiano è un sacramento, mentre la verginità non lo è.

Noi denunziamo in questa dottrina un errore pericoloso. Certo, il sacramento accorda agli sposi la grazia d'adempiere santamente i loro doveri coniugali e consolida i vincoli dell'amore reciproco che li unisce, ma non fu istituito per rendere l'uso del matrimonio quasi il mezzo in sé più atto ad unire a Dio l'anima degli sposi col vincolo della carità [*cf.* **3838*]. Quando l'apostolo san Paolo riconosce agli sposi il diritto di astenersi per qualche tempo dall'uso del matrimonio per attendere alla preghiera [*cf. 1Cor 7,5*], non viene precisamente a dire che una tale rinunzia procura all'anima maggiore libertà per attendere alle cose divine e pregare?

Infine non si può affermare – come fanno alcuni – che il «mutuo aiuto», **3912**
ricercato dagli sposi nel matrimonio, sia un aiuto più perfetto per giungere alla santità che la *solitudine del cuore* delle vergini e dei celibi. Difatti, nonostante la loro rinuncia a un tale amore umano, le anime consacrate alla castità perfetta non impoveriscono per questo la propria personalità umana, poiché ricevono da Dio stesso un soccorso spirituale immensamente più efficace che il «mutuo aiuto» degli sposi.

3913-3917: Enciclica *Ad caeli Reginam*, 11 ott. 1954

Con questa enciclica Pio XII introdusse la festa di Maria Regina. – *Ed.*: AAS 46 (1954) 633-636.

La dignità regale di Maria

L'argomento principale, su cui si fonda la dignità regale di Maria, già evi- **3913**
dente nei testi della tradizione antica e nella sacra liturgia, è senza alcun dubbio la sua divina maternità. Nelle sacre Scritture infatti, del Figlio, che sarà partorito dalla Vergine, si afferma: «Sarà chiamato Figlio dell'Altissimo e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà nella casa di Giacobbe eternamente e il suo regno non avrà fine» [*Lc 1,32s*]; e inoltre Maria è proclamata «Madre del Signore» [*Lc 1,43*]. Ne segue logicamente che ella stessa è Regina, avendo dato la vita a un Figlio, che nel medesimo istante del concepimento, anche come uomo, era re e signore di tutte le cose, per l'unione ipostatica della natura umana col Verbo.

San Giovanni Damasceno scrive dunque a buon diritto: «È veramente diventata la Signora di tutta la creazione, nel momento in cui divenne Madre del Creatore»[1] e lo stesso arcangelo Gabriele può dirsi il primo araldo della dignità regale di Maria.

Tuttavia la beatissima Vergine si deve proclamare regina non soltanto **3914**
per la maternità divina, ma anche per la parte singolare che, per volontà di Dio, ebbe nell'opera della nostra salvezza eterna. «Quale pensiero ... potrem-

ad cogitandum accidere ... quam Christum nobis iure non tantum nativo, sed etiam acqui*[634]*sito, scilicet redemptionis imperare?» [**3676*] ...

Iamvero in hoc perficiendo redemptionis opere beatissima Virgo Maria profecto fuit cum Christo intime consociata ... . Etenim, «sicut Christus eo quod nos redemit, speciali titulo Dominus est ac Rex noster, ita et beata Virgo, propter singularem modum, quo ad nostram redemptionem concurrit, et substantiam suam ministrando, et illum pro nobis voluntarie offerendo, nostramque salutem singulariter desiderando, petendo, procurando».[1]

3915 Quibus ex rationibus huiusmodi argumentum eruitur: si Maria, in spirituali procuranda salute, cum Iesu Christo, ipsius salutis principio, ex Dei placito sociata fuit, et quidem simili quodam modo, quo Heva fuit cum Adam, mortis principio, consociata, ita ut asseverari possit, nostrae salutis opus secundum quandam «recapitulationem»[1] peractum fuisse, in qua genus *[635]* humanum, sicut per virginem morti adstrictum fuit, ita per virginem salvatur; si praeterea asseverari itidem potest, hanc gloriosissimam Dominam ideo fuisse Christi matrem delectam, «ut redimendi generis humani consors efficeretur»,[2] et si reapse «ipsa fuit, quae vel propriae vel hereditariae labis expers, arctissime semper cum Filio suo coniuncta, eundem in Golgotha, una cum maternorum iurium maternique amoris sui holocausto, nova veluti Heva, pro omnibus Adae filiis, miserando eius lapsu foedatis, aeterno Patri obtulit»,[3] inde procul dubio concludere licet, quemadmodum Christus, novus Adam, non tantum quia Dei Filius est, Rex dici debet, sed etiam, quia Redemptor noster est, ita quodam analogiae modo, beatissimam Virginem esse Reginam non tantummodo, quia mater Dei est, verum etiam, quod nova veluti Heva cum novo Adam consociata fuit.

3916 Iamvero plena, propria et absoluta significatione, unus Iesus Christus, Deus et homo, Rex est; attamen Maria quoque, quamvis temperato modo et analogiae ratione, utpote Christi Dei mater, socia in divini Redemptoris opera, et in eius cum hostibus pugna in eiusque super omnes adepta victoria, regalem participat dignitatem.

Ex hac enim cum Christo Rege coniunctione splendorem celsitudinemque attingit, qua creatarum rerum omnium excellentiam exsuperat; ex hac cum Christo coniunctione regalis facultas oritur, qua ipsa potest divini Redemptoris regni dispensare thesauros; ex hac denique cum Christo coniunctione materni eius patrocinii apud Filium et Patrem elicitur exhausta numquam efficacia.

3917 Nullum igitur dubium est, Mariam sanctissimam dignitate sua super omnes res creatas excellere itemque super omnes post Filium suum obtinere primatum. ...

[636] ... Ad hunc excellentissimum intellegendum dignitatis gradum, quem Deiparens super creata omnia adepta est, considerare iuvat, sanctam Dei Genetricem iam in primo temporis momento quo concepta fuit, tali gratiarum abundantia repletam fuisse, ut Sanctorum omnium gratiam superaret. ...

3914 [1] Francesco Suárez SJ, *Commentarii et disputationes in III partem D. Thomae*, disp XXII, sect. 2 (*Opera omnia*, a cura di C. Berton, 19 [Parigi 1860] 327a).

mo avere più dolce e soave di questo, che Cristo è nostro re non solo per diritto nativo, ma anche per diritto acquisito e cioè per la redenzione?» [**3676*] ...

Ora nel compimento dell'opera di redenzione Maria santissima fu certo strettamente associata a Cristo ... . Infatti «come Cristo per il titolo particolare della redenzione è nostro Signore e nostro Re, così anche la Vergine beata (è nostra signora) per il singolare concorso prestato alla nostra redenzione, somministrando la sua sostanza e offrendola volontariamente per noi, desiderando, chiedendo e procurando in modo singolare la nostra salvezza».[1]

Da queste premesse si può così argomentare: se Maria, nell'opera della salute spirituale, per volontà di Dio, fu associata a Cristo Gesù, principio di salvezza, e in maniera simile a quella con cui Eva fu associata ad Adamo, principio di morte, sicché si può affermare che la nostra redenzione si compì secondo una certa «ricapitolazione»,[1] per cui il genere umano, assoggettato alla morte per causa di una vergine, si salva anche per mezzo di una vergine; se inoltre si può dire che questa gloriosissima Signora venne scelta a Madre di Cristo proprio «per essere a lui associata nella redenzione del genere umano»[2] e se realmente «fu lei, che esente da ogni colpa personale o ereditaria, strettissimamente sempre unita al suo Figliolo, lo ha offerto sul Golgota all'eterno Padre sacrificando insieme l'amore e i diritti materni, quale nuova Eva, per tutta la posterità di Adamo, macchiata dalla sua caduta miseranda»;[3] se ne potrà legittimamente concludere che, come Cristo, il nuovo Adamo, è nostro re non solo perché Figlio di Dio, ma anche perché nostro redentore, così, secondo una certa analogia, si può affermare parimente che la beatissima Vergine è regina, non solo perché Madre di Dio, ma anche perché quale nuova Eva è stata associata al nuovo Adamo. 3915

È certo che in senso pieno, proprio e assoluto, soltanto Gesù Cristo, Dio e uomo, è re; tuttavia, anche Maria, sia come madre di Cristo Dio, sia come socia nell'opera del divin Redentore, e nella lotta con i nemici e nel trionfo ottenuto su tutti, ne partecipa la dignità regale, sia pure in maniera limitata e analogica. 3916

Infatti da questa unione con Cristo re deriva a lei tale splendida sublimità, da superare l'eccellenza di tutte le cose create: da questa stessa unione con Cristo nasce quella regale potenza, per cui ella può dispensare i tesori del regno del divin redentore; infine dalla stessa unione con Cristo ha origine l'inesauribile efficacia della sua materna intercessione presso il Figlio e presso il Padre.

Nessun dubbio pertanto che Maria santissima sopravanzi in dignità tutta la creazione e abbia su tutti il primato, dopo il suo Figlio. ... 3917

Per aiutarci a comprendere la sublime dignità che la Madre di Dio ha raggiunto al di sopra di tutte le creature, possiamo ripensare che la santissima Vergine, fin dal primo istante del suo concepimento, fu ricolma di tale abbondanza di grazie da superare la grazia di tutti i santi.

3915 [1] Ireneo di Lione, *Adversus haereses*, V, 19, n. 1 (a cura di W W. Harvey [Cambridge 1857] 2, 375 / PG 7, 1175B / SouChr 153 [1969], 248₅).
[2] Pio XI, Lettera *Auspicatus profecto* (AAS 25[1933] 80).
[3] Pio XII, Enciclica *Mystici corporis* (AAS 35[1943] 247).

Praeterea beata Virgo non solummodo supremum, post Christum, excellentiae ac perfectionis gradum obtinuit, verum etiam aliquam illius efficacitatis participationem, qua eius Filius ac Redemptor noster in mentes et in voluntates hominum regnare iure meritoque dicitur.

3917a: Decr. S. Officii, 2 Apr. 1955

De usu onanistico matrimonii ope instrumenti

3917a The Sacred Congregation particularly raises its voice utterly to condemn and reject as intrinsically evil the application of pessaries (sterilet, diaphragm) by married couples in the exercise of their marital rights.

Furthermore, Ordinaries shall not permit the faithful to be told or taught that no serious objection may be made according to the principles of Christian law, if a husband cooperates materially only with his wife who uses such a device.

Confessors and spiritual directors who hold the contrary and thus guide the consciences of the faithful are straying far from the paths of truth and moral righteousness.

3918-3921: Instructio S. Officii, 2 Febr. 1956

De ethica situationis

3918 Contra doctrinam moralem eiusque applicationem in Ecclesia catholica traditam multis in regionibus etiam inter catholicos spargi coepit systema ethicum, quod plerumque nomine cuiusdam «Ethicae situationis» venit ... .

Auctores, qui hoc systema sequuntur, decisivam et ultimam agendi normam statuunt non esse ordinem obiectivum rectum, naturae lege determinatum et ex hac lege certo cognitum, sed intimum aliquod mentis uniuscuiusque individui iudicium ac lumen, quo ei in concreta situatione posito innotescit quid sibi agendum sit.

Haec igitur hominis ultima decisio secundum eos non est, sicut ethica obiectiva apud auctores maioris momenti tradita docet, legis obiectivae ad particularem casum applicatio, attentis simul ac ponderatis secundum regulas prudentiae particularibus «situationis» adiunctis, sed immediatum illud internum lumen et iudicium. Hoc iudicium saltem multis in rebus ultimatim nulla norma obiectiva extra hominem posita atque ab eius persuasione subiectiva independente, quoad suam obiectivam rectitudinem ac veritatem est mensuratum neque mensurandum neque mensurabile, sed sibi ipsi plene sufficit.

Inoltre la beata Vergine non ha avuto soltanto il supremo grado, dopo Cristo, dell'eccellenza e della perfezione, ma anche una partecipazione di quell'influsso, con cui il suo Figlio e Redentore nostro giustamente e meritatamente si dice che regna sulla mente e sulla volontà degli uomini.

3917a: Decreto del S. Uffizio, 2 aprile 1955

Il decreto sul pessario occlusivo è diretto ad alcuni vescovi dell'America Settentrionale. – *Ed.*: The Clergy Review 21 (Ranchi [India]: St. Mary's Theological College, Kurseong, 1957) 26 / The Priest (Huntington [Indiana, USA] 1956) 760. Non pubblicato negli AAS.

Uso onanistico del matrimonio con pessario

La Sacra Congregazione in modo particolare eleva la sua voce per condannare e respingere come intrinsecamente cattiva l'applicazione di pessari (sterilet, diaframma) da parte dei coniugi nell'esercizio dei loro diritti matrimoniali. 3917a

Inoltre gli ordinari non permettano che si dica ai fedeli o si insegni che non si può opporre alcuna seria obiezione da parte dei principi della legge cristiana, se il marito, sia pure soltanto materialmente, coopera con la sua sposa nell'impiego di tale strumento.

I confessori e i direttori spirituali, che sono di parere contrario e in tal modo dirigono le coscienze dei fedeli, procedono assai lontani dalla verità e dalla rettitudine morale.

3918-3921: Istruzione del S. Uffizio, 2 febbr. 1956

Cf. a proposito i discorsi di Pio XII del 23 marzo e 18 aprile 1952 (AAS 44[1952] 270-278; 413-419). – *Ed.*: AAS 48(1956) 144s / PerRMor 45(1956) 137-139.

Etica della situazione

Contro la dottrina morale tramandata nella chiesa e le sue applicazioni, 3918
in molte regioni, anche fra i cattolici, ha cominciato a diffondersi un sistema morale che per lo più si presenta sotto il nome di «etica della situazione» ... .

Gli autori che seguono questo sistema, stabiliscono che la norma decisiva e ultima dell'agire non è il retto ordine oggettivo, determinato dalla legge morale e mediante questa legge conosciuto con certezza, ma un certo interiore giudizio e lume della mente di ogni individuo, mediante il quale, una volta che questi è posto in situazione concreta, gli diventa chiaro quello che deve essere fatto.

Questa ultima decisione dell'uomo, dunque, secondo costoro, non è, come insegna l'etica oggettiva trasmessa dagli autori di maggiore importanza, una applicazione della legge oggettiva al caso pratico, considerate insieme, e valutate secondo le regole della prudenza, le particolari circostanze «della situazione», ma quell'immediato ed interno lume e giudizio. Questo giudizio, almeno in molte cose, in ultima istanza, per quel che riguarda la sua oggettiva rettitudine e verità, non è misurato, non deve essere misurato e non è misurabile da nessuna norma oggettiva posta al di fuori dell'uomo ed indipendente dalla sua persuasione soggettiva, ma è pienamente sufficiente a se stesso.

3919 Secundum hos auctores «naturae humanae» conceptus traditionalis non sufficit, sed recurrendum est ad conceptum naturae humanae «exsistentis», qui quoad plurima non habet valorem obiectivum absolutum, sed relativum tantum ideoque mutabilem, exceptis fortasse illis paucis elementis atque principiis, quae ad humanam naturam metaphysicam (absolutam *[145]* et immutabilem) spectant.

Eiusdem valoris tantum relativi est traditionalis conceptus «legis naturae». Perplura autem, quae hodie circumferuntur tamquam legis naturae postulata absoluta, nituntur secundum eorum opinionem et doctrinam in dicto conceptu naturae exsistentis, ideoque non sunt nisi relativa et mutabilia atque omni semper situationi adaptari queunt.

3920 Acceptis atque ad rem deductis his principiis dicunt atque docent homines in sua quisque conscientia non imprimis secundum leges obiectivas, sed mediante lumine illo interno individuali secundum intuitionem personalem iudicantes, quid ipsis in praesenti situatione agendum sit, a multis conflictibus ethicis aliter insolubilibus praeservari vel facile liberari.

3921 Multa, quae in huius «Ethicae situationis» systemate statuuntur, rei veritati sanaeque rationis dictamini contraria sunt, relativismi et modernismi vestigia produnt, a doctrina catholica per saecula tradita longe aberrant.

3922-3926: Litt. encycl. *Haurietis aquas*, 15 Maii 1956

De motivo et fundamentis cultus Ss. Cordis Iesu

3922 [*Constat*] causam illam, qua Ecclesia cultum latriae tribuit, Divini Redemptoris Cordi, ... duplicem esse: Altera nempe, quae ad cetera quoque pertinet sacrosancta Iesu Christi corporis membra, eo principio innititur, quo novimus eius Cor, utpote nobilissimam humanae naturae partem, divini Verbi personae hypostatice coniungi; ideoque ei tribuendum esse eundem adorationis cultum, quo Ecclesia personam ipsius Filii Dei incarnati honorat. ...

Altera vero, quae peculiari modo ad divini Redemptoris Cor pertinet ac peculiari itidem ratione postulat latriae cultum eidem tribuendum, ex eo oritur quod Cor eius, magis quam cetera omnia eius corporis membra, immensae eius caritatis erga hominum genus naturalis index seu symbolus est. «Inest *[317]* in sacro Corde ... symbolum atque expressa imago infinitae Iesu Christi caritatis, quae movet ipsa nos ad amandum mutuo».[1] ...

3923 *[323]* [*Christus*] reapse humanam naturam, individuam, integram et perfectam, quae in purissimo Mariae Virginis sinu ex Spiritus Sancti virtute concepta est, divinae personae suae coniunxit. Nihil igitur ei defuit humanae naturae, quam sibi Dei Verbum copulavit; eam ipse profecto assumpsit nullo modo imminutam, nullo modo immutatam ad spiritualia et ad corporea quod

*3922 [1] Leone XIII, Enciclica *Annum sacrum*, 25 maggio 1899 (Leone XIII, *Acta*, 19 [Roma], 76; *3353).

Secondo questi autori, il concetto tradizionale di «natura umana» non è sufficiente, ma si deve fare ricorso al concetto di natura umana «esistente», che, per quel che riguarda la maggior parte delle cose, non ha un valore oggettivo assoluto, ma soltanto relativo e quindi mutevole, eccettuati forse quei pochi elementi e principi che si riferiscono alla natura umana metafisica (assoluta e immutabile). 3919

Un medesimo valore soltanto relativo appartiene al concetto tradizionale di «legge naturale». Molte cose infatti che oggi sono divulgate come postulati assoluti della legge naturale, si fondano, secondo la loro opinione e dottrina, nel suddetto concetto di natura esistente, e per questo non sono che relativi e mutevoli, e possono sempre essere adattati ad ogni situazione.

Con l'accettazione di questi principi e con la loro applicazione alla cosa, 3920
dicono e insegnano che gli uomini, i quali, nella loro personale coscienza, non principalmente secondo le leggi oggettive, ma mediante il lume interno individuale, secondo l'intuizione personale, giudicano che cosa deve essere fatto da loro nella situazione presente, sono preservati e facilmente liberati da molti conflitti morali altrimenti insolubili.

Molte cose che sono stabilite nel sistema di questa «etica della situazio- 3921
ne» sono contrarie alla verità oggettiva e al dettame della sana ragione, propagano le vestigia del relativismo e del modernismo, si allontanano fortemente dalla dottrina cattolica trasmessa nei secoli.

3922-3926: Enciclica *Haurietis aquas*, 15 maggio 1956

Ed.: AAS 48(1956) 316-352.

Il culto al Cuore di Gesù

[*È noto che*] il motivo del culto di latria che la chiesa tributa al cuore del 3922
Redentore divino ... è duplice. L'uno, che è comune anche alle altre sacrosante membra del corpo di Gesù Cristo, si fonda sul principio che il suo cuore, essendo una parte nobilissima dell'umana natura, è unito ipostaticamente alla persona del Verbo di Dio; pertanto esso è meritevole dell'unico e identico culto di adorazione con cui la chiesa onora la persona dello stesso Figlio di Dio incarnato. ...

L'altro motivo, che appartiene in modo speciale al cuore del divin Redentore, e che perciò conferisce al medesimo un titolo tutto proprio a ricevere il culto di latria, risulta dal fatto che il suo cuore, più di ogni altro membro del suo corpo, è l'indice naturale ovvero il simbolo della sua immensa carità per il genere umano. «È insita nel Sacro Cuore ... la qualità di simbolo e di espressiva immagine dell'infinita carità di Gesù Cristo, che ci stimola a ricambiarlo con il nostro amore».[1] ...

[*Cristo*] ha realmente unito alla sua divina Persona una natura umana in- 3923
dividua, integra e perfetta, concepita nel seno purissimo di Maria Vergine per virtù dello Spirito Santo. Niente dunque mancò alla natura umana, assunta dal Verbo di Dio; in verità egli la possedette senza alcuna diminuzione, senza alcuna alterazione, tanto nei suoi elementi costitutivi spirituali quanto in quel-

attinet: hoc est intelligentia ac voluntate ditatam ceterisque internis externisque cognoscendi facultatibus, itemque sensuum appetitu omnibusque naturalibus impulsionibus [*Allegantur documenta *293 301 355*].

Quapropter cum nullo modo dubitari possit Iesum Christum *[324]* verum adeptum esse corpus omnibus qui eidem proprii sunt affectibus pollens, in quibus quidem ceteris omnibus amor praestat, nullum pari modo dubium esse potest eum physico nostroque simili corde praeditum fuisse, cum sine excellentissimo hoc corporis membro hominum vita, ad affectus etiam quod attinet, haberi non possit. ...

3924 *[327]* Quamobrem iure meritoque Incarnati Verbi Cor praecipuus consideratur index et symbolus triplicis illius amoris, quo divinus Redemptor aeternum Patrem hominesque universos continenter adamat. Symbolus nempe est divini illius amoris, quem cum Patre et Spiritu Sancto communicat, sed qui tamen in ipso tantum, utpote in Verbo, quod caro factum est, per caducum et fragile humanum corpus nobis manifestatur. ...

Symbolus praeterea est incensissimae illius caritatis, quae, eius in animum infusa, humanam ditat Christi *[328]* voluntatem, et cuius actus duplici scientia perfectissima collustratur et dirigitur, hoc est beata et indita vel infusa.[1]

Ac denique – idque modo magis naturali ac directo – sensibilis quoque affectus symbolus est, cum Iesu Christi corpus, in sinu Virginis Mariae Spiritus Sancti opera formatum, sentiendi percipiendique vi polleat perfectissima, magis utique quam cetera omnia hominum corpora.[2] ...

3925 *[343]* ... Itaque a re corporali, quae est Cor Christi Iesu, eiusque naturali significatione, nobis licet ... ascendere non solum ad contemplandum eius amorem qui sensibus percipiatur, sed altius etiam ad considerandum et adorandum celsissimum amorem infusum; ac denique ... ad meditandum et adorandum amorem divinum Verbi incarnati; quandoquidem e fide, qua credimus utramque naturam, huma*[344]*nam ac divinam, in persona Christi esse unitam, mente concipere possumus necessitudines illas arctissimas, quae inter sensibilem amorem physici Cordis Iesu intercedunt, et duplicem amorem, spiritualem quidem, humanum scilicet ac divinum. Hi enim amores non tantum una simul exsistentes dicendi sunt in adorabili persona divini Redemptoris, sed etiam inter se naturali nexu coniuncti, quatenus divino humanus sensibilisque subiiciuntur, atque illius analogicam similitudinem referunt.

Non autem contendimus Cor Iesu ita esse intellegendum, ut in eo habeatur et adoretur imago formalis quae dicitur, seu signum perfectum et absolutum eius amoris divini, cum intima huius essentia nullo modo adaequari possit quavis creata imagine; sed christifidelis, Cor Iesu excolens, una cum Ecclesia signum adorat et quasi vestigium caritatis divinae. ...

*3924 [1] Cf. Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae*, III, q. 9, a. 1-3 (Editio Leonina 11, 138-142).
[2] Cf ib. III, q. 33, a. 2 ad 3; q. 36, a. 6 (Editio Leonina 11, 342 443).

li corporali, vale a dire: dotata di intelligenza e di volontà e delle altre facoltà conoscitive interne ed esterne; dotata parimenti delle potenze affettive e sensitive e di tutte le loro naturali passioni [*Si riportano i documenti *293 301 355*].

Non essendovi alcun dubbio che Gesù Cristo abbia posseduto un vero corpo umano, dotato di tutti i sentimenti che gli sono propri, tra i quali ha chiaramente il primato, l'amore, è altresì verissimo che egli fu provvisto di un cuore fisico in tutto simile al nostro, non essendo possibile che la vita umana, priva di questo eccellentissimo membro del corpo, abbia la sua connaturale attività affettiva. ...

A buon diritto, dunque, il cuore del Verbo incarnato è considerato come 3924
il principale indice e simbolo di quel triplice amore, col quale il divino Redentore ha amato e continuamente ama l'eterno Padre e l'umanità. Esso, cioè, è anzitutto il simbolo di quell'amore divino, che egli ha comune con il Padre e con lo Spirito Santo, ma che soltanto in lui, perché Verbo fatto carne, si manifesta a noi attraverso il fragile e caduco corpo umano. ...

Inoltre, il cuore di Cristo è il simbolo di quell'ardentissima carità che, infusa nella sua anima, costituisce la preziosa dote della sua volontà umana e i cui atti sono illuminati e diretti da una duplice perfettissima ⟨scienza⟩, la beata e l'infusa.[1]

Infine – e ciò in modo ancor più diretto e naturale – il cuore di Gesù è il simbolo del suo amore sensibile, giacché il corpo di Gesù Cristo, plasmato nel seno castissimo della Vergine Maria, per opera dello Spirito Santo, supera in perfezione e quindi in capacità percettiva ogni altro organismo umano.[2] ...

... Dall'elemento quindi corporeo, che è il cuore di Gesù Cristo, e dal suo 3925
naturale simbolismo, è per noi legittimo ascendere ... non soltanto alla contemplazione del suo amore sensibile, ma ancora più in alto, fino alla considerazione e all'adorazione del suo altissimo amore infuso; finalmente, con un'ultima dolce e sublime ascesa, elevarci sino alla meditazione e all'adorazione dell'amore divino del Verbo incarnato. Alla luce, infatti, della fede, per la quale crediamo che nella persona di Cristo esiste il connubio tra la natura umana e la divina, la nostra mente è resa idonea a concepire gli strettissimi vincoli che esistono tra l'amore sensibile del cuore fisico di Gesù e il suo duplice amore spirituale, l'umano e il divino. In realtà, questi amori non devono semplicemente considerarsi come coesistenti nell'adorabile persona del divino Redentore, ma anche come tra loro congiunti con vincolo naturale, in quanto all'amore divino sono subordinati l'umano spirituale e sensibile, e questi due ultimi riflettono in sé medesimi la somiglianza analogica del primo.

Non si pretende perciò di vedere e di adorare nel cuore di Gesù l'immagine cosiddetta formale, cioè il segno proprio e perfetto del suo amore divino, non essendo possibile che l'intima essenza di questo sia adeguatamente rappresentata da qualsiasi immagine creata; ma il fedele, venerando il cuore di Gesù, adora insieme con la chiesa il simbolo e quasi il vestigio della carità divina. ...

Necesse est ergo, ut in hoc doctrinae capite tanti momenti tantaeque prudentiae unusquisque animo semper teneat veritatem naturalis symboli, quo physicum Cor Iesu ad personam Verbi refertur, totam niti in veritate primaria hypostaticae unionis; si quis autem verum esse hoc negaverit, falsas opiniones, ab Ecclesia non semel reiectas, restauret, utpote quae uni personae in Christo, utraque tamen natura distincta manente et integra, adversentur.

De mediatione B.V. Mariae

3926 *[352]* ... Curent christifideles, ut eidem [*cultui Cordis Iesu*] cultus etiam erga Immaculatum Dei Genitricis Cor arcte copuletur. Cum enim ex Dei voluntate in humanae redemptionis peragendo opere Beatissima Virgo Maria cum Christo fuerit indivulse coniuncta, adeo ut ex Iesu Christi caritate eiusque cruciatibus cum amore doloribusque ipsius Matris intime consociatis sit nostra salus profecta, congruit omnino, ut a christiano populo, quippe qui a Christo per Mariam divinam vitam sit adeptus, post debita erga Sacratissimum Cor Iesu exhibita obsequia, etiam Cordi amantissimo caelestis Matris adiuncta pietatis, amoris, grati expiantisque animi studia praestentur.

3928: Decr. S. Officii, 8 Mart. (23 Maii) 1957

De valida concelebratione

3928 *Qu.:* An plures sacerdotes valide Missae sacrificium concelebrent, si unus tantum eorum verba «Hoc est corpus meum» et «Hic est sanguis meus» super panem et vinum proferat, ceteri vero verba Domini non proferant, sed, celebrante sciente et consentiente, intentionem habeant et manifestent sua faciendi verba et actiones eiusdem.

Resp. (confirmata a Summo Pontifice, 18 Mart.): Negative; nam ex institutione Christi ille solus valide celebrat, qui verba consecratoria pronuntiat.

È necessario quindi tenere sempre presente, in questo così importante ma altrettanto delicato argomento, che la verità del simbolismo naturale, in virtù del quale il cuore fisico di Gesù entra in un nuovo rapporto con la persona del Verbo, riposa tutta sulla verità primaria dell'unione ipostatica; intorno a cui non si può nutrire alcun dubbio, se non si vogliono rinnovare gli errori, più volte dalla chiesa condannati, perché contrari all'unità di persona in Cristo, nella distinzione e integrità delle due nature.

La maternità di Maria

Si facciano un dovere i fedeli di associarvi [*al culto del cuore di Gesù*] intimamente la devozione al cuore immacolato della Genitrice di Dio. È, infatti, sommamente conveniente che, come Dio ha voluto associare indissolubilmente la beatissima vergine Maria a Cristo nel compimento dell'opera dell'umana redenzione, in guisa che la nostra salvezza può ben dirsi frutto della carità e delle sofferenze di Gesù Cristo, cui erano strettamente congiunti l'amore e i dolori della madre sua; così il popolo cristiano, che da Cristo e da Maria ha ricevuto la vita divina, dopo aver tributati i dovuti omaggi al cuore sacratissimo di Gesù, presti anche al cuore amantissimo della celeste Madre consimili ossequi di pietà, di amore, di gratitudine e di riparazione. 3926

3928: Decreto del S. Uffizio, 8 marzo (23 maggio) 1957

Cf. il discorso di Pio XII al Congresso internazionale liturgico-pastorale, 22 sett. 1956 (AAS 48[1956] 716-725). - *Ed.*: AAS 49(1957) 370.

Validità della concelebrazione

Domanda: Concelebrano validamente il sacrificio della messa molti sacerdoti, se uno soltanto di loro pronuncia le parole «Questo è il mio corpo» e «Questo è il mio sangue» sul pane e sul vino, mentre gli altri non pronunciano le parole, ma, consapevole e consenziente il celebrante, abbiano e manifestino l'intenzione di fare proprie le parole e le azioni del medesimo? 3928

Risposta (confermata dal papa il 18 marzo): No; infatti, secondo l'istituzione di Cristo, celebra validamente solo colui che pronuncia le parole consacratorie.

IOHANNES XXIII: 28 Oct. 1958 – 3 Iun. 1963

3930: Resp. S. Officii, 25 Mart. (4 Apr.) 1959

De suffragiis pro populi oratoribus communismo faventibus

3930 *Qu.*: Utrum catholicis civibus in eligendis populi oratoribus liceat suffragium dare iis partibus vel candidatis, qui, etsi principia catholicae doctrinae opposita non pro*[272]*fiteantur, immo etiam christianum nomen sibi assumant, re tamen communistis sociantur et sua agendi ratione iisdem favent.

Resp. (confirmata a Summo Pontifice, 2 Apr.): Negative, ad normam *Decreti S. Officii* 1 Iul. 1949, n. 1 [**3865*].

3935-3953: Litt. encycl. *Mater et magistra*, 15 Maii 1961

L'enciclica, scritta in occasione del 70° anniversario della *Rerum novarum*, riassume la dottrina sociale dei papi precedenti e la sviluppa in vista della nuova situazione sociale dopo la seconda guerra mondiale. Per la prima volta vengono affrontate la problematica dei paesi sottosviluppati e la questione del bene comune dell'umanità La pubblicazione a ▷

Summa doctrinarum socialium Leonis XIII

3935 *[405]* ... Leo XIII ... initio de labore docet, hunc nullo modo posse pro merce quapiam duci, utpote qui ab humana persona proxime procedat. Nam cum ex eo, veluti ab unico capite, plerique hominum sumant suum victum cultumque, eius idcirco modus non ex mercatorum more pendendus est, sed verius ex iustitiae et aequitatis legibus; quod nisi fit, conficitur porro ut de *[406]* locando opere pactionibus, quamvis libere initis utrimque, iustitia prorsus laedatur [*cf.* **3270*].

Accedit quod a natura in singulos proficiscitur ius bona privatim possidendi, ne iis quidem deductis quae instrumenti loco sunt; quod ius delere nequaquam integrum est reipublicae. Verum quia in privato bonorum dominio naturaliter sociale inest munus, ob eam causam qui istiusmodi fruatur iure, is necesse est, non solum cum suo ipsius commodo, sed cum aliorum etiam utilitate fruatur.

3936 Quod autem ad rempublicam attinet, cuius finis est, ut, in terrestrium bonorum genere, communi omnium utilitati prospiciat, res civium oeconomicas ea nullo pacto potest neglegere; immo vero opportune curare debet praesens, ut primum ex iisdem ea gignatur bonorum copia, «quorum usus est necessarius ad actum virtutis»;[1] ut deinde iura vindicentur civium universorum, in primis scilicet tenuiorum, cuiusmodi opifices sunt, mulieres puerique. Neque civitati fas est umquam se ex officio exuere, quo iubetur operariorum rationes in melius data opera mutare.

GIOVANNI XXIII: 28 ott. 1958 – 3 giugno 1963

3930: Risposta del S. Uffizio, 25 marzo (4 aprile) 1959

Ed.: AAS 51(1959) 271s.

Elezione di deputati che sostengono il comunismo

Domanda: È lecito ai cittadini cattolici, nell'elezione dei rappresentanti del popolo, dare il voto a quei partiti o candidati che, anche se non professano principi contrari alla dottrina cattolica, e si attribuiscono anzi il nome cristiano, di fatto tuttavia si associano ai comunisti e gli stessi favoriscono con il loro modo di agire? 3930

Risposta (confermata dal papa il 2 aprile): No, a norma del decreto del Sant'Uffizio del 1 luglio 1949, n. 1 [**3865*].

3935-3953: Enciclica *Mater et magistra*, 15 maggio 1961

motivo delle difficoltà nella traduzione del testo originale italiano dovette essere spostata al 14 luglio Anche se è il testo latino dell'enciclica quello autentico, per carenze linguistiche è inevitabile ricorrere al testo italiano, che fu pubblicato insieme a quello latino nell'*Osservatore romano* del 15 luglio 1961 – *Ed.*: AAS 53(1961) 405-447.

Sintesi della dottrina sociale di Leone XIII

... Leone XIII ... anzitutto del lavoro insegna che deve essere valutato e trattato non già alla stregua di una merce, ma come espressione della persona umana. Per la grande maggioranza degli uomini, il lavoro è l'unica fonte da cui si traggono i mezzi di sussistenza e perciò la sua rimunerazione non può essere abbandonata al gioco meccanico delle leggi del mercato; deve invece essere determinata secondo giustizia ed equità, che altrimenti rimarrebbero profondamente lese, fosse pure stipulato liberamente da ambedue le parti il contratto di lavoro [*cf.* **3270*]. 3935

La proprietà privata, anche dei beni strumentali, è un diritto naturale che lo stato non può sopprimere. A essa è intrinseca una funzione sociale; perciò è un diritto che va esercitato a vantaggio proprio e a bene degli altri.

Lo stato, la cui ragion d'essere è l'attuazione del bene comune nell'ordine temporale, non può rimanere assente dal mondo economico; deve esser presente per promuovervi opportunamente la produzione di una sufficiente copia di beni materiali, «l'uso dei quali è necessario per l'esercizio della virtù»,[1] e per tutelare i diritti di tutti i cittadini, soprattutto dei più deboli, quali sono gli operai, le donne, i fanciulli. È pure suo compito indeclinabile quello di contribuire attivamente al miglioramento delle condizioni di vita degli operai. 3936

*3936 [1] Tommaso d'Aquino, *De regimine principum*, 1, 15 (ed. di Parma 16 [1865] 238a / R. Busa, Opera 3 [1980] 600 [= 1, 16])

Ad haec, reipublicae partes sunt prospicere, ut simul de locandis operis pactiones ad iustitiae aequitatisque normam conflentur; ut simul, ubi impendantur operae, ibi ne labefactetur, neque quantum ad corpus, neque quantum ad animum, humanae personae dignitas. Quam ad causam in Leonianis Litteris summa exponuntur iusti verique elementa de humani convictus rationibus, quae nostro hoc tempore civitates aliter atque aliter ad suas traduxerunt leges, quaeque – ut ... Pius XI ... declarat – non parum contulerunt ad condendam atque provehendam novam illam iuris disciplinae partem, quam «*Laboris Ius*» appellant.

3937 In iisdem praeterea Litteris ius a natura datum esse operariis affirmatur, non tantum ut corporati in societates coëant, sive ex solis opificibus, sive ex opificum et dominorum ordinibus conflatas, easdemque in illam formam redigant quam opinentur magis suae artis rationibus idoneam, sed ut etiam ipsi opifices in societatibus, quas diximus, ita se, nemine prae*[407]*cludente, libere ac sua sponte movere possint, prouti suae utilitates ferant.

Postremum operarii operumque conductores, in mutuis componendis rationibus, sese gerant ad principia humanae coniunctionis, atque ad christianae fraternaeque necessitudinis normam: quandoquidem sive immoderata ea aemulatio, quam liberales, qui vocantur, praedicant, sive alterius ordinis in alterum, pro marxianis placitis, dimicatio, non minus a christiana doctrina quam ab hominum ipsorum natura sunt sane alienissimae.

Summa doctrinarum socialium Pii XI

3938 [*Pius XI Litteris encyclicis «Quadragesimo anno»*] tum catholicae Ecclesiae iuris et officii esse confirmat, in id praecipuam conferre operam ut de re sociali causae gravissimae, ut oportet, expediantur, quae tantopere civium coniunctionem sollicitant, tum deinde tradita in Leonianis Litteris principia et praeceptiones temporum condicionibus apta inculcando conservat; tum denique, per huiusmodi occasionem, non tantum aliquot doctrinae capita declarat, in quibus vel catholici homines haerebant, sed docet etiam qua ratione principia praeceptionesque eadem, quoad socialium rerum ordinem, sint ad mutatum temporum statum componenda.

[408] Eo enim tempore subdubitabant nonnulli quid vere de privata possessione, quid de manuum mercede opificibus tribuenda, quid postremo de temperata quadam socialismi ratione catholicis esset sentiendum.

Quod nunc ad primum attinet, iterum pronuntiat Decessor ille Noster privatae possessionis ius ab ipsa oriri natura; quin etiam socialem eiusdem privati dominii rationem et munus enucleat atque illustrat.

De altera autem causa, postquam augustus Pontifex sententiam eorum movit, qui salarii disciplinam opinarentur esse natura ipsa iniustam, simul queritur quod eadem non semel constituta vel inhumane vel iniuste sit; simul accurate monet quae rationes quaeve condiciones sint servandae, ne a iustitia neve ab aequitate hac in re discedatur.

In quo rerum genere ... in praesenti expedit, pactiones operariorum cum pactionibus societatis secundum aliqua temperari; ita nempe, ut «operarii of-

È inoltre dovere dello stato procurare che i rapporti di lavoro siano regolati secondo giustizia ed equità, e che negli ambienti di lavoro non sia lesa, nel corpo e nello spirito, la dignità della persona umana. A questo riguardo nell'enciclica leoniana sono segnate le linee secondo le quali si è intessuta la legislazione sociale delle comunità politiche nell'epoca contemporanea; linee – come già ... Pio XI ... osserva – che hanno contribuito efficacemente al sorgere e allo svilupparsi di un nuovo e nobilissimo ramo del diritto, e cioè del «*diritto del lavoro*».

Ai lavoratori, si afferma ancora nell'enciclica, va riconosciuto come naturale il diritto di dar vita ad associazioni o di soli operai o miste di operai e padroni, come pure il diritto di conferire a esse la struttura organizzativa che ritengono più idonea a perseguire i loro legittimi interessi economico-professionali e il diritto di muoversi autonomamente e di propria iniziativa all'interno di esse per il proseguimento di detti interessi. 3937

Operai e imprenditori devono regolare i loro rapporti ispirandosi al principio della solidarietà umana e della fratellanza cristiana; giacché tanto la concorrenza in senso liberistico, quanto la lotta di classe, in senso marxistico, sono contro natura e contrarie alla concezione cristiana della vita.

Sintesi della dottrina sociale di Pio XI

[*Pio XI con l'enciclica «Quadragesimo anno»*] ribadisce il diritto e il dovere della chiesa di portare il suo insostituibile contributo alla felice soluzione degli urgenti gravissimi problemi sociali che angustiano la famiglia umana; riafferma i principi fondamentali e le direttive storiche dell'enciclica leoniana; coglie inoltre l'occasione per precisare alcuni punti di dottrina sui quali tra gli stessi cattolici erano sorti dubbi, e per enucleare il pensiero sociale cristiano in rispondenza alle mutate condizioni dei tempi. 3938

I dubbi sorti concernevano, in modo speciale, la proprietà privata, il regime salariale, il comporamento dei cattolici nei confronti di una forma di socialismo moderato.

Quanto alla proprietà privata, il nostro predecessore ne riafferma il carattere di diritto naturale e ne accentua l'aspetto sociale e la rispettiva funzione.

In ordine al regime salariale, respinge la tesi che lo qualifica ingiusto per sua natura; ne riprova però le forme inumane e ingiuste, secondo le quali non di rado è stato realizzato; ribadisce e sviluppa i criteri ai quali deve ispirarsi e le condizioni che devono essere soddisfatte perché in esso non sia lesa la giustizia o l'equità.

In questa materia ... nelle presenti condizioni è opportuno temperare il contratto di lavoro con elementi desunti dal contratto di società, in maniera

ficialesque consortes fiant dominii vel curationis, aut de lucris perceptis aliqua ratione participent».[1]

Grave quoque et ratione et usu illud existimandum est, Pium XI confirmavisse «hominum efficientiam nec iuste aestimari neque ad aequalitatem rependi posse, eius natura sociali et individuali posthabita».[2] Quam ob rem, cum de dimetienda opificum mercede agitur, iustitia nimirum postulat ut, praeter ipsius opificis eiusque familiae necessitates, ex altera parte status respiciatur consociationum opibus gignendis, quibus opifices laborem impendant, ex altera generatim «publici boni oeconomici»[3] ratio habeatur.

3939 Prae se fert praeterea Antistes sacrorum Maximus *communistarum*, qui dicuntur, et christianorum placita inter se repugnare vehementer. Neque posse ullo pacto catholicis hominibus praecepta probari *socialistarum*, qui leniorem videantur profiteri sententiam; ex horum enim opinione effici primum ut, cum socialis vitae ordo occiduo hoc tempore finiatur, idem ad solius mortalis huius vitae commoda ordinetur; effici deinde ut, cum hominum convictus et societas ad externa bona pa*[409]*rienda dumtaxat pertineat, humana idcirco libertas nimis imminuatur, vera socialis auctoritatis notione neglecta.

3940 Non fugit tamen Pium XI, post datas, quadraginta ante annos, Leonianas Litteras illas, temporum rationem rerumque faciem esse funditus mutatas, idque, ut ex reliquis rebus, ita etiam ex hoc patere, quod libera competitorum aemulatio, ob insitam sibi ac veluti innatam vim, eo demum evaserit, ut seipsam fere dissolverit, et ingentes divitias ex iisdemque ortam dominandi immoderatam facultatem in paucorum congesserit manus, «qui plerumque non domini, sed depositae rei custodes tantum et administratores sint, eamque nutu suo arbitrioque regant».[1]

Quam ob causam ... «libero mercatui oeconomicus potentatus suffectus erat; lucri cupiditati proinde effrenata potentatus ambitio successerat; tota oeconomia horrendum in modum dura, immitis, atrox erat facta».[2] Ex quo sane fiebat, ut vel reipublicae munera hominum opulentiorum emolumentis inservirent, atque ita congestae divitiae gentibus omnibus quodammodo imperarent.

Cui rerum inclinationi convenienter obsistendi causa, Summus ille Pontifex praecipuas has tradit normas: scilicet rerum oeconomicarum rationem ad moralis vitae rationem esse revocandam, itemque sive singulorum civium sive societatum utilitates cum universorum utilitatibus esse potissimum temperandas.

Quod quidem ... utique poscit, ut primum nempe humanus convictus ordinatim restituatur, societatibus minoribus ad res oeconomicas et ad professiones pertinentibus constitutis, quas respublica pro imperio suo non iniunxerit, sed sui sint iuris; ut deinde civitatum magistratus, suum redintegrantes munus, neutiquam neglegant communibus omnium utilitatibus prospicere; ut postremo, si hominum societatem universam spectemus, respublicae, mutuam inter se operam mutuaque consilia conferentes, bonum etiam populorum oeconomicum consectentur.

***3938** [1] Cf Pio XI. Enciclica *Quadragesimo anno* (AAS 23[1931] 199, *3733).
[2] Cf ib (200).

che «gli operai diventino cointeressati o nella proprietà o nell'amministrazione o compartecipi in certa misura dei lucri percepiti».[1]

Della più alta importanza dottrinale e pratica va pure considerata la sua affermazione che il lavoro non si può «valutare giustamente né retribuire adeguatamente, dove non si tenga conto della sua natura sociale e individuale».[2] Conseguentemente nel determinare la rimunerazione, dichiara il pontefice, la giustizia esige che si abbia riguardo oltre che ai bisogni dei singoli lavoratori e alle loro responsabilità familiari, anche alle condizioni degli organismi produttivi nei quali i lavoratori prestano la loro opera e alle esigenze del «bene economico pubblico».[3]

Tra *comunismo* e cristianesimo, il pontefice ribadisce che l'opposizione è radicale, e precisa che non è da ammettersi in alcun modo che i cattolici aderiscano al *socialismo* moderato: sia perché è una concezione di vita chiusa nell'ambito del tempo, nella quale si ritiene obiettivo supremo della società il benessere, sia perché in esso si propugna una organizzazione sociale della convivenza al solo scopo della produzione, con grave pregiudizio della libertà umana, sia perché in esso manca ogni principio di vera autorità sociale. 3939

Ma non sfugge a Pio XI che nei quarant'anni passati dalla promulgazione dell'enciclica leoniana la situazione storica si era profondamente mutata. Infatti la libera concorrenza, in virtù di una dialettica a essa intrinseca, aveva finito per distruggere se stessa o quasi; aveva portato a una grande concentrazione della ricchezza e all'accumularsi altresì di un potere economico enorme in mano di pochi, e «questi spesso neppure proprietari, ma solo depositari e amministratori del capitale, di cui essi però dispongono a loro grado e piacimento».[1] 3940

Pertanto ... «alla libertà di mercato è sottentrata l'egemonia economica; alla bramosia del lucro è seguita la sfrenata cupidigia del predominio; tutta l'economia è così diventata orribilmente dura, inesorabile, crudele»[2] determinando l'asservimento dei poteri pubblici agli interessi di gruppo e sfociando nell'imperialismo internazionale del denaro.

Per porre rimedio a una tale situazione, quel pontefice sommo indica, come principi fondamentali, il reinserimento del mondo economico nell'ordine morale e il perseguimento degli interessi, individuali e di gruppo, nell'ambito del bene comune.

Ciò comporta ... la ricomposizione della convivenza mediante la ricostruzione di corpi intermedi autonomi a finalità economico-professionali, creati dai rispettivi membri e non imposti dallo stato; il ripristino dell'autorità dei poteri pubblici nello svolgimento di quei compiti che loro competono in ordine all'attuazione del bene comune; la collaborazione su piano mondiale fra le comunità politiche, anche in campo economico.

[3] Cf. ib. (201)
***3940** [1] Cf. ib. (210s)
[2] Cf. ib. (211).

3941 Sed doctrinae capita, quae Pianarum Litterarum videntur esse propria, ad duo haec potissimum redigi possunt. Quorum *[410]* alterum prohibet omnino, ne in re oeconomica pro suprema lege habeantur aut singulorum consociatorumve hominum commoda aut effrenata competitorum aemulatio aut immodica opulentorum potestas aut reipublicae ambitiosus honor dominandive cupido aut huius generis alia.

Immo vero quaelibet in rebus oeconomicis incepta necesse est iustitia et caritate, tamquam principibus rei socialis legibus, gubernari.

Alterum vero, quod Litterarum Pii XI esse proprium censemus, praecipit, ut, institutis sive publicis sive liberis conditis, tam in singulis civitatibus quam inter nationes, sociali iustitia auspice, is iuris instauretur ordo, in quo, qui rebus oeconomicis operentur, suas ipsorum commoditates cum communibus omnium utilitatibus apte componere possint.

Doctrina socialis Pii XII

3942 *[411]* ... [*Pio XII in animo fuit*] «explicare enodatius quae catholica Ecclesia praecipiat de tribus vitae socialis reique oeconomicae causis praecipuis: de usu videlicet aspectabilium bonorum, de labore, de familia: quarum profecto rerum alia cum alia copuletur atque conectatur, altera subveniat alteri».[1]

Quod pertinet ad primum, prae se fert Decessor Noster, cuiusvis hominis ius, externa nimirum bona ad victum cultumque suum referendi, pluris quidem faciendum esse quam alia quaecumque iura, quae in re oeconomica versentur, atque adeo pluris etiam quam ius privatim possidendi. Situm est certe quidem, quemadmodum Decessor Noster monet, ius possidendi bona privatim in ipsius iure naturae, sed, Creatore Deo sic volente, ius idem nullo pacto officere potest, «quominus corporea haec bona, a Deo utilitati omnium hominum creata, ad omnes aequa parte pertineant, perinde ut iustitia pariter et caritas postulant».[2]

De labore autem Pius XII ea iterans quae in Leonianis Litteris insunt, docet eum loco officii simul et iuris esse habendum, quoad singulos homines; atque propterea eorundem in primis esse potestatis mutuas statuere rationes, quae laborem contingant; si autem iidem vel nolint vel nequeant hoc praestare, tum tantum «reipublicae esse, laborem partiri et aeque attribuere, modis finibusque servatis, quos communes verique nominis poscant utilitates».[3]

Ad familiae vero causam Summus Pontifex transgressus, in medio ponit privatam bonorum externorum possessionem ad ipsius familiae vitam tuendam ac fovendam plurimum conferre; quippe quae «patrifamilias de ea germana libertate opportune polliceatur, qua is officiis satisfacere possit a Deo sibi mandatis, cumque commodis ipsius familiae coniunctis, quae vel ad corpus vel ad animum vel ad religionem attineant».[4]

Ex quo cum ius etiam familiae nascatur de suis in alia demigrandi loca, admonet idem Decessor Noster civitatum moderatores, quae vel suos cives

*3942 [1] Pio XII, Radiomessaggio, 1° giugno 1941 (AAS 33[1941] 198s).
[2] Cf. ib. (199).

Ma i motivi di fondo che caratterizzano la magistrale enciclica di Pio XI possono ridursi a due. Il primo motivo è che non si può assumere come criterio supremo delle attività e delle istituzioni del mondo economico l'interesse individuale o di gruppo, né la libera concorrenza, né il predominio economico, né il prestigio della nazione o la sua potenza o altri criteri simili. 3941

Vanno invece considerati criteri supremi di quelle attività e di quelle istituzioni la giustizia e la carità sociali.

Il secondo motivo è che ci si deve adoperare per dare vita a un ordinamento giuridico, interno e internazionale, con un complesso di stabili istituzioni, sia pubbliche che libere, ispirato alla giustizia sociale, a cui l'economia si conformi, così da rendere meno difficile agli operatori economici svolgere la loro attività in armonia con le esigenze della giustizia nel quadro del bene comune.

La dottrina sociale di Pio XII

... [*Pio XII intese*] «dare ulteriori principi direttivi morali sopra tre valori fondamentali della vita sociale ed economica; i tre valori fondamentali che si intrecciano, si saldano, si aiutano a vicenda sono: l'uso dei beni materiali, il lavoro, la famiglia».[1] 3942

Per quanto riguarda l'uso dei beni materiali, il nostro predecessore afferma che il diritto di ogni uomo a usare di quei beni per suo sostentamento è in rapporto di priorità nei confronti di ogni altro diritto a contenuto economico; perciò anche nei confronti del diritto di proprietà. Certo, aggiunge il nostro predecessore, anche il diritto di proprietà dei beni è un diritto naturale; però, secondo l'ordine obiettivo stabilito da Dio, il diritto di proprietà va configurato in maniera da non costituire un ostacolo a che sia soddisfatta l'«inderogabile esigenza che i beni, da Dio creati per tutti gli uomini, equamente affluiscano a tutti, secondo i principi della giustizia e della carità».[2]

In ordine al lavoro, riprendendo un motivo ricorrente nella enciclica leoniana, Pio XII ribadisce che esso è simultaneamente un dovere e un diritto dei singoli esseri umani. Di conseguenza spetta a essi, in prima istanza, regolare i loro vicendevoli rapporti di lavoro. Solo nel caso in cui gli interessati non adempiano o non possano adempiere il loro compito «rientra nell'ufficio dello stato di intervenire nel campo della divisione e della distribuzione del lavoro, secondo la forma e la misura che richiede il bene comune rettamente inteso».[3]

Per quanto riguarda la famiglia, il sommo pontefice afferma che la proprietà privata dei beni materiali va pure considerata come «spazio vitale della famiglia; e cioè un mezzo idoneo ad assicurare al padre di famiglia la sana libertà di cui ha bisogno per poter adempiere i doveri assegnatigli dal Creatore, concernenti il benessere fisico, spirituale, religioso della famiglia».[4]

Ciò comporta per la famiglia anche il diritto d'emigrare. Su questo punto il nostro predecessore rileva che quando gli stati, sia quelli che permettono di

[3] Cf. ib (201).
[4] Cf. ib (202)

abire sinant vel alienos venientes *[412]* accipiant, «ne quid umquam admittant, quo mutua sinceraque earundem civitatum consensio imminuatur atque labefactetur».[5]

De principio subsidiarii officii

3943 *[413]* ... Statuendum est in rerum oeconomicarum provincia priores tribuendas esse partes privatae singularium hominum industriae, qui quidem vel soli agant vel cum aliis *[414]* multiplici ratione consocientur, ad communia commoda sibi comparanda.

Verum, ob causas a Decessoribus Nostris explanatas, hac in re praesens etiam accedat civilis potestatis opera necesse est, ut recte bonorum externorum incrementum provehatur, idque conducat ad socialis vitae progressum, atque ideo ad civium omnium utilitatem.

Haec autem reipublicae providentia, quae fovet, excitat, ordinat, supplet atque complet, illo *subsidiarii officii principio* innititur, quod Pius XI in Encyclicis Litteris *Quadragesimo anno* ita proponit: «Fixum tamen immotumque manet in philosophia sociali gravissimum illud principium ...: sicut quae a singularibus hominibus proprio marte et propria industria possunt perfici, nefas est eisdem eripere et communitati demandare, ita quae a minoribus et inferioribus communitatibus effici praestarique possunt, ea ad maiorem et altiorem societatem avocare iniuria est simulque grave damnum et recti ordinis perturbatio; cum socialis quaevis opera vi naturaque sua subsidium afferre membris corporis socialis debeat, numquam vero eadem destruere et absorbere» [*3738].

... A publicae rei moderatoribus, quorum est communi bono consulere, etiam atque etiam postulatur, ut multiplicem in rem oeconomicam impendant operam, eamque ampliorem quam antea ordinatioremque, utque instituta, officia, instrumenta, agendique rationes huic efficiendo proposito congruenter accommodent.

[415] At semper illud maneat, publicarum auctoritatum providentiam de re oeconomica, etiamsi late pateat atque intimas communitatis partes attingat, eiusmodi tamen esse oportere, ut privatorum libertatem in agendo non solum non coërceat, sed etiam augeat, modo praecipua cuiusvis humanae personae iura sarta tecta serventur.

De normis iustae mercedis

3944 *[419]* ... [*Iterum admonemus*] mercedis modum, sicuti liberae competitorum aemulationi prorsus relinquere fas non esse, ita etiam ad arbitrium potentiorum decerni non licere; sed hac in re iustitiae et aequitatis normas esse omnino servandas. Quod sane postulat, ut opifici merces tanta solvatur, quanta ad vitam degendam homine dignam et ad familiae onera convenienter ferenda par sit.

***3942** [5] Cf ib. (203).

emigrare come quelli che accolgono nuovi elementi, «si adoperino a eliminare tutto ciò che potrebbe essere d'impedimento al nascere e allo svolgersi di una vera fiducia»[5] tra loro.

Principio di sussidiarietà

... Anzitutto va affermato che il mondo economico è creazione dell'iniziativa personale dei singoli cittadini, operanti individualmente o variamente associati per il perseguimento di interessi comuni. 3943

Però in esso, per le ragioni già addotte dai nostri predecessori, devono altresì essere attivamente presenti i poteri pubblici allo scopo di promuovere, nei debiti modi, lo sviluppo produttivo in funzione del progresso sociale a beneficio di tutti i cittadini.

La loro azione, che ha carattere di orientamento, di stimolo, di coordinamento, di supplenza e di integrazione deve ispirarsi al *principio di sussidiarietà* formulato da Pio XI nell'enciclica *Quadragesimo anno*: «Deve tuttavia restare saldo il principio importantissimo nella filosofia sociale: che come non è lecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le forze e l'industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere a una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare. Ed è questo insieme un grave danno e uno sconvolgimento del retto ordine della società; perché l'oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non già distruggerle e assorbirle» [*3738].

... I poteri pubblici, responsabili del bene comune, non possono non sentirsi impegnati a svolgere in campo economico un'azione multiforme, più vasta, più organica; come pure ad adeguarsi a tale scopo nelle strutture, nelle competenze, nei mezzi e nei metodi.

Ma dev'essere sempre riaffermato il principio che la presenza dello stato in campo economico, anche se ampia e penetrante, non va attuata per ridurre sempre più la sfera di libertà dell'iniziativa personale dei singoli cittadini, ma anzi per garantire a quella sfera la maggiore ampiezza possibile nell'effettiva tutela, per tutti e per ciascuno, dei diritti essenziali della persona.

Criteri per una giusta rimunerazione

... Riaffermiamo ancora che la retribuzione del lavoro, come non può essere interamente abbandonata alle leggi di mercato, così non può essere fissata arbitrariamente; va invece determinata secondo giustizia ed equità. Il che esige che ai lavoratori venga corrisposta una retribuzione che consenta loro un tenore di vita veramente umano e di far fronte dignitosamente alle loro responsabilità familiari. 3944

Sed in aequa laboris constituenda remuneratione haec etiam opus est perpendantur: quantum primum singuli ad bona oeconomica gignenda conferant; qui deinde sit fortunae status consociationum, quibus opifices operam suam tribuunt; quid tum poscant cuiusque civitatis utilitates, praesertim ad locandas universas operas quod attinet; quid postremo exigat commune cunctarum gentium bonum, hoc est plurium civitatum inter se consociatarum, natura et latitudine dissimilium.

Quas modo attigimus normas, manifestum est, eas omni tempore et ubique locorum valere; qua vero ratione ad peculiaria rerum adiuncta easdem accommodari oporteat, hoc certe statui nequit, nisi opum, quae praesto sunt, congrua ratio habeatur, quae nimirum opes penes varios populos copia et natura differre possunt et reapse differunt, atque etiam in eadem saepe natione pro mutatis temporibus immutantur.

Dum nostra hac aetate oeconomicae civitatum res tam prompte procedunt, ... opportunum ducimus de gravissimo iustitiae socialis praecepto omnes admonere, quod nominatim poscit, ut ad rei oeconomicae incrementa semper rei socialis incrementa simul adiungantur simul accommodentur; ita quidem, ut ex aucta divitiarum copia in republica omnes prorsus civium ordines aequa percipiant emolumenta.

3945 *[420]* ... Animadvertendum est, hodie in multis civitatibus rerum oeconomicarum rationem eiusmodi esse, ut societates bonis gignendis, quae vel magni vel medii ordinis sint, maximis auctibus propterea crescant, quod sibimetipsis ex reditibus suis numerent pecuniam ad suae industriae instrumenta renovanda ac perficienda. Quod ubi contingat, hoc statui posse putamus, ut hac de causa societates eaedem nomen[1] aliquod a se solvendum opificibus agnoscant, si maxime eam mercedem ipsis persolvant, cuius modus modum salarii infimum non excedat.

In hoc rerum genere praeceptum illud obversetur animo oportet a Decessore Nostro fel. rec. Pio XI per Encyclicas Litteras *Quadragesimo anno* hisce verbis traditum: «falsum prorsus est sive uni rei sive uni operae quidquid ex earundem collata efficientia obtentum est adscribere; iniustumque omnino, alterutrum, alterius efficacitate negata, quidquid effectum est sibi arrogare».[2]

3946 Cui quidem iustitiae officio non uno modo, ut rerum usus docet, satis fit. Ceteris missis, hodie magnopere optandum est, ut, rationibus quae magis consentaneae videantur, opifices in partem possessionis sensim veniant suae cuiusque societatis; nam hodie magis etiam quam Decessoris Nostri diebus: *[421]* «omni vi ac contentione enitendum est, ut saltem in posterum partae rerum copiae aequa proportione coacerventur apud eos, qui opibus valent, satisque ample profundantur in eos qui operam conferunt».[1]

At animadvertendum quoque est, aequationem mercedis cum reditibus ita definiri oportere, ut communis boni ratio habeatur sive civitatis sive consortionis hominum universae.

*3945 [1] Nel testo italiano (*L'Osservatore Romano*): «titolo di credito».
[2] AAS 23(1931) 195.

Ma esige pure che nella determinazione della retribuzione si abbia riguardo al loro effettivo apporto nella produzione e alle condizioni economiche delle imprese; alle esigenze del bene comune delle rispettive comunità politiche, specialmente per quanto riguarda le ripercussioni sull'impiego complessivo delle forze di lavoro dell'intero paese, come pure alle esigenze del bene comune universale e cioè delle comunità internazionali di diversa natura e ampiezza.

È chiaro che i criteri sopra esposti valgono sempre e ovunque; però il grado secondo cui vanno applicati ai casi concreti non può essere stabilito che avendo riguardo alla ricchezza disponibile; ricchezza che, nella quantità e nella qualità, può variare, e di fatto varia, da paese a paese, e nello stesso paese da tempo a tempo.

Mentre le economie dei vari paesi si evolvono rapidamente, ... riteniamo opportuno richiamare l'attenzione su un principio fondamentale della giustizia sociale, che cioè allo sviluppo economico si accompagni e si adegui il progresso sociale, cosicché degli incrementi produttivi abbiano a partecipare tutte le categorie di cittadini.

... Non possiamo qui non accennare al fatto che oggi in molte economie 3945
le imprese a medie e grandi proporzioni realizzano, e non di rado, rapidi e ingenti sviluppi produttivi attraverso l'autofinanziamento. In tali casi riteniamo poter affermare che ai lavoratori venga riconosciuto un titolo di credito[1] nei confronti delle imprese in cui operano, specialmente quando viene loro corrisposta una retribuzione non superiore al minimo salariale.

In materia va ricordato il principio esposto dal nostro predecessore Pio XI nella enciclica *Quadragesimo anno*: «È del tutto falso ascrivere o al solo capitale o al solo lavoro ciò che si ottiene con l'opera unita dell'uno e dell'altro; ed è affatto ingiusto che l'uno arroghi a sé quel che si fa negando l'efficacia dell'altro».[2]

L'accennata esigenza di giustizia può essere soddisfatta in più modi sug- 3946
geriti dall'esperienza. Uno di essi, e tra i più auspicabili, è quello di far sì che i lavoratori nelle forme e nei gradi più convenienti, possano giungere a partecipare alla proprietà delle stesse imprese giacché oggi, come e più che ai tempi del nostro predecessore, «è necessario con tutte le forze procurare che in avvenire i capitali guadagnati non si accumulino se non con eque proporzioni presso i ricchi, e si distribuiscano con una certa ampiezza fra i prestatori d'opera».[1]

Ma dobbiamo inoltre ricordare che l'adeguamento tra rimunerazione del lavoro e del reddito va attuato in armonia alle esigenze del bene comune tanto della propria comunità politica quanto della intera famiglia umana.

*3946 [1] Ib., 198.

De responsabili participatione opificum in administrandis structuris productivis

3947 ... Ad iustitiae praecepta non modo conformanda est ratio, qua bona labore quaesita partiuntur, verum etiam earum re*[422]*rum condiciones, in quibus homines eadem efficiunt bona. Sita enim in ipsius hominis natura necessitas est, ut qui aliquid operando efficiat, eidem liceat et gerendarum rerum praestare rationem et seipsum operam dando perficere.

Ex quo consequitur, ut, si ad parandas opes tales rerum oeconomicarum disciplina et apparatus adhibeantur, quibus eorum, quotquot impendunt operam, vel dignitas humana in discrimen adducatur, vel praestandae rationis sensus debilitetur, vel sua sponte agendi facultas eripiatur, hunc idcirco oeconomicarum rerum ordinem ab iustitia alienum arbitremur; licet ponatur ingentem ex eo gigni bonorum copiam eorumque partitionem ad iustitiae aequitatisque conformari normas.

Nequit profecto in oeconomica disciplina una comprehensione definiri, quaenam rationes magis cum hominum dignitate congruant, quaeve in iisdem hominibus suscepti officii magis convenienter stimulent conscientiam. Nihilominus Decessor Noster fel. rec. Pius XII has agendi normas opportune tradit: «Parvae vel mediae bonorum possessiones quae ad agricolas, ad artifices, ad mercatores et ad operis conductores pertineant, tutandae ac promovendae sunt; iidem praeterea in adiutrices coëant societates, ut commoda utilitatesque maximarum administrationum propria sibi capiant; ad has autem administrationes quod attinet, efficiendum est, ut pactiones operarum cum pactionibus societatis secundum aliqua temperentur».[1])

3948 *[423]* ... Persuasum habemus, opifices merito expetere, ut in partem vocentur vitae societatis bonis procreandis, cui addicti sint et in qua suam ponant operam. Quas partes, quales esse oporteat, decerni certis definitisque regulis non opinamur posse, cum id potius ex singularum societatum bonis gignendis statu sit constituendum ... . Non dubitamus tamen, quin opificibus actuosae partes sint attribuendae in negotiis societatis cui navent operam. ...

[424] ... [*Hac in re*] Pius XII monebat: «Partes, quas in rebus oeconomicis atque socialibus unusquisque appetit, vetant quominus singulorum industria alieno arbitrio prorsus regatur».[1]

Nemo sane dubitat quin societas, quae hominis dignitati apprime consulat, tueri quidem debeat necessariam efficientemque sui regiminis unitatem; sed exinde nullo modo sequitur, ut qui in eam cotidie suam conferant operam, ii solummodo administrorum loco ducantur, ad iussa tacite exsequenda natorum, quibus optata sua rerumque usum interponere non liceat, sed inertes se gerere debeant, cum de ipsorum locanda moderandaque opera consilia sint capienda.

*3947 [1] Pio XII, Radiomessaggio, 1° sett 1944 (AAS 36[1944] 254), cf anche Pio XI, Enciclica *Quadragesimo anno* (AAS 23[193] 199; *3733).

La partecipazione dei lavoratori alle strutture produttive

... La giustizia va rispettata non solo nella distribuzione della ricchezza, ma anche in ordine alle strutture delle imprese in cui si svolge l'attività produttiva. È infatti insita nella natura degli uomini l'esigenza che nello svolgimento delle loro attività produttive abbiano possibilità di impegnare la propria responsabilità e perfezionare il proprio essere. 3947

Perciò se le strutture, il funzionamento, gli ambienti d'un sistema economico sono tali da compromettere la dignità umana di quanti vi esplicano le proprie attività, o da ottundere in essi sistematicamente il senso della responsabilità, o da costituire un impedimento a che comunque si esprima la loro iniziativa personale, un siffatto sistema economico è ingiusto, anche se, per ipotesi, la ricchezza in esso prodotta attinga quote elevate e venga distribuita secondo criteri di giustizia e di equità.

Non è possibile fissare nelle loro particolarità le strutture di un sistema economico più rispondenti alla dignità degli uomini e più idonee a sviluppare in essi il senso di responsabilità. Tuttavia il nostro predecessore Pio XII traccia opportunamente questa direttiva: «La piccola e media proprietà nell'agricoltura, nelle arti e nei mestieri, nel commercio e nell'industria, debbono essere garantite e promosse assicurando loro i vantaggi della grande azienda attraverso unioni cooperative; mentre nelle grandi aziende deve essere offerta la possibilità di temperare il contratto di lavoro con il contratto di società».[1]

... Riteniamo che sia legittima nei lavoratori l'aspirazione a partecipare attivamente alla vita delle imprese, nelle quali sono inseriti e operano. Non è possibile predeterminare i modi e i gradi di una tale partecipazione, essendo essi in rapporto con la situazione concreta che presenta ogni impresa ... . Crediamo però opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che il problema della presenza attiva dei lavoratori esiste sempre. ... 3948

... [*In merito*] Pio XII osservava: «La funzione economica e sociale che ogni uomo aspira a compiere, esige che lo svolgimento dell'attività di ciascuno non sia totalmente sottomesso alla volontà altrui».[1]

Una concezione umana dell'impresa deve senza dubbio salvaguardare l'autorità e la necessaria efficienza della unità di direzione; ma non può ridurre i suoi collaboratori di ogni giorno al rango di semplici, silenziosi esecutori, senza alcuna possibilità di far valere la loro esperienza, interamente passivi nei riguardi di decisioni che dirigono la loro attività.

*3948 [1] Pio XII, Discorso al Convegno internazionale dell'Associazione cattolica delle piccole e medie imprese (Associacion Catholique de petites et moyennes entreprises), 8 ott. 1956 (AAS 48[1956] 799s).

De iure et indole proprietatis

3949 *[427]* ... [*Hodie homines pluris aestimant*] reditus, qui ex labore vel ex iuribus cum labore coniunctis oriantur, quam reditus, qui ex pecuniarum capite vel ex iuribus cum hoc coniunctis exsistant.

Quod quidem plane congruit cum nativa laboris indole, qui, cum a persona humana proxime procedat, anteferendus est externorum bonorum copiae, quae suapte natura instrumentorum loco habenda sunt; idque progredientis humanitatis indicium profecto est.

[*Quaeritur, num inde labefactetur principium*] ... quo statuitur hominibus ius esse a natura datum privatim res possidendi, etiam bonis edendis aptas.

Quod dubium inane prorsus est putandum. Siquidem ius privati dominii, etiam quod ad res attinet gignendis bonis tributas, per omne tempus valet, utpote quod in ipsa contineatur rerum natura, qua docemur singulares homines priores esse civili societate, atque adeo civilem societatem ad hominem tamquam ad terminum dirigi oportere.

Ceterum nequiquam privatis hominibus ius agendi cum libertate in re oeconomica agnoscitur, nisi ipsis pariter facultas permittitur libere deligendi adhibendique res ad illud ius exercendum necessarias. Praeterea rerum usus temporumque momenta testantur, ubi populorum regimina privatis hominibus etiam bonorum fructuosorum possessionem non agnoscant, ibi aut violari aut omnino deleri, in praecipuis rebus, humanae libertatis usum; ex quo utique patet libertatis usum a dominii iure pariter tutelam pariter incitamentum repetere.

3950 Hinc causa est quaerenda, cur coetus et consociationes in re sociali et politica versantes, qui libertatem cum iustitia in hominum consortione componere student quique fere ad hunc diem ius privatim possidendi res gignendis opibus aptas non ponebant, hodie iidem ... *[428]* ... opinionem suam nonnihil emendaverint atque ita se habeant, ut ius illud reapse probent.[1]

Placet igitur Nobis monitis uti, quae de hac re Decessor Noster fel. rec. Pius XII dedit: «Ecclesia ius privati dominii tuendo, ad optimum spectat finem moralem in re sociali; scilicet per se minime contendit praesentem rerum servare ordinem, quasi divinae voluntatis imperium in eo agnoscat; neque magis data opera opulentorum ac praedivitum patrocinium suscipit, pauperum et egenorum iuribus neglectis ... . Verum Ecclesiae propositum est, ut privatae possessionis institutum tale habeatur, quale et divinae sapientiae consilium et naturae lex iubeant».[2] Scilicet privata possessio humanae personae libertatis iura in tuto ponat oportet, simulque necessariam suam conferat operam ad rectum instaurandum societatis ordinem. ...

3951 Attamen parum est statuere, ius esse homini a natura datum res ut suas privatim possidendi easque etiam quae ad bona gignenda valeant, nisi pariter omni contentione elaboretur, ut eiusdem iuris usus per omnes civium ordines propagetur.

*3950 [1] Un avvicinamento del genere alla concezione della chiesa riguardo il diritto alla proprietà privata è espresso, ad es., nel principio stabilito dal Partito Socialista Tedesco nel Congresso di Godesberg del 13-15 novembre 1959 (Grundsatzprogramm, p. 15). «La proprietà privata nei mezzi di produzione ha diritto di essere difesa e favorita nel limite che non impedisce lo sviluppo di un giusto ordine sociale. Medie e piccole imprese efficienti debbono venir rafforzate, affinché possano sostenere la concorrenza con le grandi imprese».

[2] Cf. Pio XII, Radiomessaggio, 1° sett. 1944 (AAS 36[1944] 253)

Il diritto di proprietà e il suo carattere

... [*Al giorno d'oggi gli uomini nutrono maggior fiducia*] sui redditi che hanno come fonte il lavoro o diritti fondati sul lavoro, che sui redditi che hanno come fonte il capitale o diritti fondati sul capitale. 3949

Ciò del resto è in armonia con il carattere preminente del lavoro quale espressione immediata della persona nei confronti del capitale, bene di sua natura strumentale; e va quindi considerato un passo innanzi nell'incivilimento umano.

[*Ci si domanda se oggi sia venuto meno il principio*] ... col quale si stabilisce per gli uomini il diritto naturale della proprietà privata sui beni anche produttivi.

Quel dubbio non ha ragione di esistere. Il diritto di proprietà privata sui beni anche produttivi ha valore permanente, appunto perché è diritto naturale fondato sulla priorità ontologica e finalistica dei singoli esseri umani nei confronti della società.

Del resto, vano sarebbe ribadire la libera iniziativa personale in campo economico, se a siffatta iniziativa non fosse acconsentito di disporre liberamente dei mezzi indispensabili alla sua affermazione. Inoltre, storia ed esperienza attestano che nei regimi politici, che non riconoscono il diritto di proprietà privata sui beni anche produttivi, sono compresse o soffocate le fondamentali espressioni della libertà; perciò è legittimo dedurre che esse trovino in quel diritto garanzia e incentivo.

In ciò trova la sua spiegazione il fatto che movimenti sociali-politici, che 3950
si propongono di conciliare nella convivenza la giustizia con la libertà, fino a ieri nettamente negativi nei confronti del diritto di proprietà privata sui beni strumentali, oggi ... rivedono la propria posizione e assumono, in ordine a quel diritto, un atteggiamento sostanzialmente positivo.[1]

In materia pertanto facciamo nostri i rilievi del nostro predecessore Pio XII: «Difendendo il principio della proprietà privata la chiesa persegue un alto fine etico-sociale. Essa non intende già sostenere puramente e semplicemente il presente stato di cose, come se vi vedesse l'espressione della volontà divina, né di proteggere per principio il ricco e il plutocrate, contro il povero e il non abbiente... La chiesa mira piuttosto a far sì che l'istituto della proprietà privata sia quale deve essere secondo il disegno della Sapienza divina e le disposizioni della natura».[2] E cioè che sia garanzia dell'essenziale libertà della persona e al tempo stesso un elemento non sostituibile dell'ordine della società. ...

Non basta affermare il carattere naturale del diritto di proprietà privata 3951
anche sui beni produttivi; ma ne va pure insistentemente propugnata l'effettiva diffusione fra tutte le classi sociali.

Quemadmodum enim praeclare monet Decessor Noster fel. rec. Pius XII, ex una parte ipsa humanae personae dignitas «ad vivendum secundum rectas naturae normas necessario poscit ius externis bonis utendi; cui quidem iuri officium respondet sane gravissimum, quod requirit, ut, quantum fieri potest, om*[429]*nibus copia detur privata bona possidendi»;[1] ex altera parte, ipsi labori insita nobilitas praeter alia postulat: «tuitionem ac perfectionem illius socialis ordinis, qui omnibus cuiusvis classis civibus tutam, etsi modicam, bonorum possessionem permittat».[2] ...

Manifestum omnino est, quae exposuimus, ea minime prohibere, quominus etiam civitates ceteraque publica instituta res possideant, quae ad opes parandas pertineant; si praesertim «tam magnum secum ferant potentatum, quantus privatis hominibus, salva re publica, permitti non possit».[3]

Nostrae huius aetatis ea esse indoles videtur, ut ampliores usque bonorum possessiones tum civitati tum ceteris publicis institutis attribuantur. ... Attamen hac etiam in re *subsidiarii officii principium* ... omnino servandum est; scilicet tum tantum licere civitatibus ac publicis institutis dominii sui fines amplificare, cum manifesta ac vera communis boni necessitas id postulat, depulso periculo, ne privatorum possessiones praeter modum extenuentur aut, quod deterius est, plane evertantur.

3952 *[430]* ... Sed Decessores Nostri illud etiam nullo non tempore docuerunt, in privati dominii iure penitus munus inesse sociale. Re enim vera, ex Dei Creatoris consilio, cunctorum bonorum copia omnium hominum vitae honeste degendae in primis attribuitur; quemadmodum praeclare monet Decessor Noster fel. rec. Leo XIII in Encyclicis Litteris *Rerum novarum,* ubi haec legimus: «quarum rerum summa haec est: quicumque maiorem copiam bonorum Dei munere accepit, sive corporis et externa sint, sive animi, [*eam*] ob hanc causam accepisse, ut ad perfectionem sui pariterque, velut minister providentiae divinae, ad utilitates adhibeat ceterorum. ...».[1]

De fecundatione artificiali

3953 *[447]* ... Graviter pronuntiamus, hominis vitam tradi atque propagari opera familiae, in uno eodemque indissolubili nixae matrimonio, quod sacramenti dignitate, ad christianos quod attinet, auctum est. Quoniamque hominis vita aliis hominibus consulto et cogitate traditur, sequitur idcirco, ut hoc agatur ad Dei praescriptiones sanctissimas, firmissimas, inviolatas; quas scilicet nemo non agnoscere, non servare debet. Quocirca in hac re nemini omnium licet iis uti viis rationibusque, quibus vel arborum vel animantium vitam prorogare licet.

Etenim hominum vita pro sacra re est omnibus ducenda: quippe quae inde a suo exordio Creatoris actionem Dei postulet. Itaque qui ab his Dei constitutis discedit, non solum Dei ipsius laedit maiestatem, et sibi humanoque generi imprimit dedecus, sed etiam civitatis suae vires intimas debilitat.

*3951 [1] Cf. Pio XII, Radiomessaggio, 24 dic. 1942 (AAS 35[1943] 17).
[2] Cf. ib (20)

Come afferma il nostro predecessore Pio XII, la dignità della persona umana esige «normalmente come fondamento naturale per vivere il diritto all'uso dei beni della terra, a cui risponde l'obbligo fondamentale di accordare una proprietà privata possibilmente a tutti»;[1] mentre tra le esigenze derivanti dalla nobiltà morale del lavoro vi è pure quella che comprende «la conservazione e il perfezionamento di un ordine sociale, che renda possibile una sicura, seppur modesta, proprietà a tutti i ceti del popolo».[2] ...

Quanto sopra esposto non esclude, com'è ovvio, che anche lo stato e gli altri enti pubblici possano legittimamente possedere in proprietà beni strumentali, quando specialmente «portano seco una preponderanza economica per cui non si possano lasciare in mano di privati cittadini senza pericolo del bene comune».[3]

Nell'epoca moderna c'è la tendenza a un progressivo estendersi della proprietà che ha come soggetto lo stato e altri enti di diritto pubblico. ... Però anche nella presente materia è da seguirsi il *principio di sussidiarietà* ... Per cui lo stato e altri enti di diritto pubblico non devono estendere la loro proprietà se non quando lo esigono motivi di evidente e vera necessità di bene comune, e non allo scopo di ridurre e tanto meno di eliminare la proprietà privata.

Un altro punto di dottrina, costantemente proposto dai nostri predecessori, è che al diritto di proprietà privata sui beni è intrinsecamente inerente una funzione sociale. Nel piano della creazione infatti i beni della terra sono anzitutto preordinati al dignitoso sostentamento di tutti gli esseri umani, come insegna sapientemente il nostro predecessore Leone XIII nell'enciclica *Rerum novarum*: «Chiunque ha ricevuto dalla munificenza di Dio copia maggiore di beni, sia esteriori e corporali, sia spirituali, a questo fine [*li*] ha ricevuti: di servirsene al perfezionamento proprio, e nel medesimo tempo, come ministro della divina Provvidenza, a vantaggio altrui. ...».[1] 3952

Fecondazione artificiale

... Dobbiamo proclamare solennemente che la vita umana va trasmessa attraverso la famiglia, fondata sul matrimonio uno e indissolubile, elevato per i cristiani alla dignità di sacramento. La trasmissione della vita umana è affidata dalla natura a un atto personale e cosciente e, come tale, soggetto alle sapientissime leggi di Dio: leggi inviolabili e immutabili che vanno riconosciute e osservate. Perciò non si possono usare mezzi e seguire metodi che possono essere leciti nella trasmissione della vita delle piante e degli animali. 3953

La vita umana è sacra: fin dal suo affiorare impegna direttamente l'azione creatrice di Dio. Violando le sue leggi, si offende la sua divina maestà, si degrada se stessi e l'umanità e si svigorisce altresì la stessa comunità di cui si è membri.

[3] Pio XI, Enciclica *Quadragesimo anno* (AAS 23[1931] 214).
*3952 [1] Leone XIII, Enciclica *Rerum novarum* (*Acta*, 11 [Roma 1891] 114)

3955-3997: Litt. encycl. *Pacem in terris*, 11 Apr. 1963

Il 10 dic. 1948 l'Organizzazione delle Nazioni Unite aveva proclamato la «carta dei diritti fondamentali dell'uomo» (il testo di questa *Dichiarazione Universale dei diritti umani [Universal Declaration of Human Rights]* in: Assemblea generale delle Nazioni Unite, sessione 3, parte 1, Official Records: resolutions, 71-77; cf. anche lo *Yearbook of Human Rights* del 1948 [Lake Success, N.Y.] pubblicato dalle Nazioni Unite). Papa Giovanni XXIII definì la dichiarazione «gradino e accesso per stabilire un ordine giuridico e politico di tutti i popoli che sono nel mondo» («gradum atque aditum ad iuridicialem politi-

De ordine a Deo hominibus imposito

3955 Pacem in terris, quam homines universi cupidissime quovis tempore appetiverunt, condi confirmarique non posse constat, nisi ordine, quem Deus constituit sancte servato.

Nam ex doctrinarum processibus ac technicorum inventis plane discimus, simul in animantibus et in naturae viribus dominari ordinem mirificum, simul in homine eiusmodi inesse dignitatem, qua possit sive ordinem ipsum deprehendere sive instrumenta apta sibi parare, ad easdem occupandas vires et ad sua commoda transferendas.

Sed scientiarum progressiones ac technicorum inventa primum omnium infinitam Dei magnitudinem ostendunt, qui et rerum universitatem et hominem ipsum creavit. Rerum, dici*[258]*mus, universitatem de nihilo fecit, in eamque sapientiae et bonitatis suae copiam profudit ... . Hominem item Deus «ad imaginem et similitudinem suam» [*cf. Gn 1,26*] creavit, intellegentia et libertate praeditum, dominumque constituit rerum universarum ... [*allegatur Ps 8,5s*].

3956 Nunc autem cum optimo universitatis ordine mirum quantum pugnat tum singulorum hominum, tum populorum perturbatio; quasi si rationes, quibus inter se continentur, nonnisi vi regi queant.

Attamen in intimo homine mundi Creator ordinem impressit, quem eius conscientia et patefacit et magnopere servari iubet: «Qui ostendunt opus legis scriptum in cordibus suis, testimonium reddente illis conscientia ipsorum» [*Rm 2,15*]. Ceterum quemadmodum potest fieri secus? Etenim quaecumque fecit Deus, haec infinitam eius referunt sapientiam, referuntque eo clarius quo absolutiore eadem perfectione gaudent [*cf. Ps 18,8-11*].

Verum opinionis error praebet frequenter errorem quod multi censeant rationes, quae singulis hominibus cum sua cuiusque re publica intercedant, iisdem legibus, quibus vires et elementa mentis expertia universitatis, posse gubernari; cum huiusmodi leges, alius quidem generis, illinc dumtaxat petendae sint ubi Parens rerum omnium inscripsit, hoc est in hominis natura.

[259] His enim legibus praeclare erudiuntur homines, quibus primum modis mutua sua commercia in humano convictu moderentur; quibus deinde modis rationes componendae sint, quae civibus cum publicis suae cuiusque civitatis magistratibus intercedunt; quibus tum modis mutuo contingantur respublicae; quibus postremo modis inter se contineantur hinc singuli homines et civitates, illinc universarum gentium societas; quae societas, ut tandem condatur, communis omnium utilitas vehementer requirit.

3955-3997: Enciclica *Pacem in terris*, 11 aprile 1963

camque ordinationem constituendam omnium populorum qui in mundo sunt»; AAS 55[1963] 295). Con la presente enciclica vengono fondati e riconosciuti per la prima volta dal magistero ecclesiastico in forza dei principi cristiani i diritti umani nel loro insieme. Il papa consegnò l'enciclica ai membri dell'ONU come segno di concomitanza. Cf. anche la *Convenzione europea sui diritti umani* del 4 nov. 1950. (*L'Europe et la Défense des Droits de l'Homme*, pubbl. dal Consiglio Europeo, Direzione dell'Informazione [Strasburg 1961] 59-78.) – *Ed.*: AAS 55(1963) 257-301.

L'ordine stabilito da Dio fra gli uomini

La pace in terra, anelito profondo degli esseri umani di tutti i tempi, può 3955
venire instaurata e consolidata solo nel pieno rispetto dell'ordine stabilito da Dio.

I progressi delle scienze e le invenzioni della tecnica attestano come negli esseri e nelle forze che compongono l'universo regni un ordine stupendo; e attestano pure la grandezza dell'uomo, che scopre tale ordine e crea gli strumenti idonei per impadronirsi di quelle forze e rivolgerle a suo servizio.

Ma i progressi scientifici e le invenzioni tecniche manifestano innanzitutto la grandezza infinita di Dio che ha creato l'universo e l'uomo. Ha creato l'universo, profondendo in esso tesori di sapienza e di bontà ... . E ha creato l'uomo intelligente e libero, «a sua immagine e somiglianza» [*cf. Gn 1,26*], costituendolo signore dell'universo ... [*si cita Sal 8,5s*].

Con l'ordine mirabile dell'universo continua a fare stridente contrasto il 3956
disordine che regna tra gli esseri umani e tra i popoli; quasicché i loro rapporti non possano essere regolati che per mezzo della forza.

Senonché il Creatore ha scolpito l'ordine anche nell'essere degli uomini: ordine che la coscienza rivela e ingiunge perentoriamente di seguire: «Essi mostrano scritta nei loro cuori l'opera della legge, testimone la loro coscienza» [*Rm 2,15*]. Del resto come potrebbe essere diversamente? Ogni opera di Dio è pure un riflesso della sua infinita sapienza: riflesso tanto più luminoso quanto più l'opera è posta in alto nella scala delle perfezioni [*cf. Sal 19,8-11*].

Una deviazione, nella quale si incorre spesso, sta nel fatto che si ritiene di poter regolare i rapporti di convivenza tra gli esseri umani e le rispettive comunità politiche con le stesse leggi che sono proprie delle forze e degli elementi irrazionali di cui risulta l'universo; quando invece le leggi con cui vanno regolati gli accennati rapporti sono di natura diversa, e vanno cercate là dove Dio le ha scritte, cioè nella natura umana.

Sono quelle, infatti, le leggi che indicano chiaramente come gli uomini devono regolare i loro vicendevoli rapporti nella convivenza; e come vanno regolati i rapporti fra i cittadini e le pubbliche autorità all'interno delle singole comunità politiche; come pure i rapporti fra le stesse comunità politiche; e quelli fra le singole persone e comunità politiche da una parte, e dall'altra la comunità mondiale, la cui creazione oggi è urgentemente reclamata dalle esigenze del bene comune universale.

De persona humana ut subiecto iurium et officiorum

3957 Porro in quovis humano convictu, quem bene compositum et commodum esse velimus, illud principium pro fundamento ponendum est, omnem hominem personae induere proprietatem; hoc est, naturam esse, intellegentia et voluntatis libertate praeditam; atque adeo, ipsum per se iura et officia habere, a sua ipsius natura directo et una simul profluentia. Quae propterea, ut generalia et inviolabilia sunt, ita mancipari nullo modo possunt.[1]

Quodsi humanae personae dignitatem ex veritatibus divinitus traditis intuemur, tunc fieri non potest quin eam longe maiorem aestimemus; quippe homines sanguine Christi Iesu redempti sunt, superna gratia filii et amici Dei sunt facti, aeternae gloriae instituti heredes sunt.

De singulis iuribus fundamentalibus hominis

3958 Atque initio de hominis iuribus sermonem instituturi, animadvertimus hominem vitae habere ius, habere integritatis corporis, habere instrumentorum ad honestum vitae cultum aptorum: cuiusmodi praesertim sunt victus, vestimenta, do*[260]*mus, requies, medicorum curationes, necessaria denique ministeria a civitate impendenda in singulos. Ex quo sequitur, eo etiam iure hominem gaudere, ut sibi consulatur, si adversa corripiatur valetudine, si opere et labore debilitetur, si relinquatur in viduitate, si senio conficiatur, si vacare cogatur ab opere, si postremo sine ulla sua noxa rebus deturbetur ad victum utcumque necessariis.[1]

3959 Homo praeterea iure naturae postulat, ut in debito habeatur honore; ut bona existimatione afficiatur; ut libere possit veram inquirere, et, morali ordine communique omnium utilitate servatis, opinionem suam declarare, vulgare, et artem qualemcumque colere; ut denique ex veritate de publicis eventibus certior fiat.[1]

3960 Naturae simul iure cum homini in partem scientiarum venire liceat, ei idcirco necesse etiam est liceat sive ad praecipuas communesque disciplinas, sive ad technicorum artes, sive ad professiones institui, pro suae cuiusque civitatis in doctrinis progressibus. Ad haec contendendum est et elaborandum, ut homines possint, si sui ingenii vires id ferant, ad altiores studiorum ordines

*3957 [1] Cf. Pio XII, Radiomessaggio del 24 dic 1942 (AAS 35[1943] 9-24). Già qui viene derivata una determinata serie di diritti fondamentali dalla dignità della persona umana: «Chi vuole che la stella della pace spunti e si fermi sulla società, concorra da parte sua a ridonare alla persona umana la dignità concessale da Dio fin dal principio; si opponga all'eccessivo aggruppamento degli uomini, quasi come masse senz'anima; alla loro mancanza di solidi principi e di forti convinzioni, alla loro sovrabbondanza di eccitazioni istintive e sensibili, e alla loro volubilità, favorisca con tutti i mezzi leciti, in tutti i campi della vita, forme sociali in cui sia resa possibile e garantita una piena responsabilità personale, così quanto all'ordine terreno come quanto all'eterno, sostenga il rispetto e la pratica attuazione dei seguenti fondamentali diritti della persona: il diritto a mantenere e sviluppare la vita corporale, intellettuale e morale, e particolarmente il

La persona umana come soggetto di diritti e di doveri

In una convivenza ordinata e feconda va posto come fondamento il principio che ogni essere umano è persona, cioè una natura dotata di intelligenza e di volontà libera; e quindi è soggetto di diritti e di doveri che scaturiscono immediatamente e simultaneamente dalla sua stessa natura: diritti e doveri che sono perciò universali, inviolabili, inalienabili.[1] 3957

Che se poi si considera la dignità della persona umana alla luce della rivelazione divina, allora essa apparirà incomparabilmente più grande, poiché gli uomini sono stati redenti dal sangue di Gesù Cristo, e con la grazia sono divenuti figli e amici di Dio e costituiti eredi della gloria eterna.

I singoli diritti fondamentali dell'uomo

Ogni essere umano ha il diritto all'esistenza, all'integrità fisica, ai mezzi indispensabili e sufficienti per un dignitoso tenore di vita, specialmente per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario, l'abitazione, il riposo, le cure mediche, i servizi sociali necessari; ed ha quindi il diritto alla sicurezza in caso di malattia, di invalidità, di vedovanza, di vecchiaia, di disoccupazione, e in ogni altro caso di perdite dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.[1] 3958

Ogni essere umano ha il diritto al rispetto della sua persona; alla buona reputazione; alla libertà nella ricerca del vero, nella manifestazione del pensiero e nella sua diffusione, nel coltivare l'arte, entro i limiti consentiti dall'ordine morale e dal bene comune; e ha il diritto all'obiettività nell'informazione.[1] 3959

Scaturisce pure dalla natura umana il diritto di partecipare ai beni della cultura, e quindi il diritto ad una istruzione di base e ad una formazione tecnico-professionale adeguata al grado di sviluppo della propria comunità politica. Ci si deve adoperare perché sia soddisfatta l'esigenza di accedere ai gradi superiori della istruzione sulla base del merito; cosicché gli esseri umani, nei 3960

diritto a una formazione ed educazione religiosa; il diritto al culto di Dio privato e pubblico, compresa l'azione caritativa religiosa; il diritto, in massima, al matrimonio e al conseguimento del suo scopo, il diritto alla società coniugale e domestica; il diritto alla libera scelta dello stato, quindi anche dello stato sacerdotale e religioso; il diritto ad un uso dei beni materiali, cosciente dei suoi doveri e delle limitazioni sociali» (AAS 35[1943] 19). Cf. anche Giovanni XXIII, Discorso al Convegno del «Movimento Laureati di Azione cattolica», 14 genn. 1963 (AAS 55[1963] 89-91).

*3958 [1] Cf. Pio XI, Enciclica *Divini Redemptoris*, 19 marzo 1937 (AAS 29[1937] 78); Pio XII, Radiomessaggio, 1° giugno 1941 (AAS 33 [1941] 195-205); *Universal Declaration of Human Rights*, art. 3 22 e soprattutto 25.

*3959 [1] Cf *Universal Declaration of Human Rights*, art. 12 19 27; *Convenzione Europea sui diritti umani*, art. 10 sulla libertà d'espressione (con restrizioni nel § 2)

ascendere; ita quidem ut iidem, quoad fieri possit, in humana societate ad munera et officia emergant, tum suo ingenio consentanea, tum peritiae, quam ipsi sibi pepererint.[1]

3961 In hominis iuribus hoc quoque numerandum est, ut et Deum, ad rectam conscientiae suae normam, venerari possit, et religionem privatim et publice profiteri.[1] Etenim, quemadmodum praeclare docet Lactantius, «hac condicione gignimur, ut generanti nos Deo iusta et debita obsequia praebeamus, hunc solum noverimus, hunc sequamur. Hoc vinculo pietatis ob[261]stricti Deo et religati sumus, unde ipsa religio nomen accepit».[2]

Qua de eadem re Decessor Noster imm. mem. Leo XIII haec asseverat: «Haec quidem vera, haec digna filiis Dei libertas, quae humanae dignitatem personae honestissime tuetur, est omni vi iniuriaque maior: eademque Ecclesiae semper optata ac praecipue cara. Huius generis libertatem sibi constanter vindicavere Apostoli, sanxere scriptis Apologetae, Martyres ingenti numero sanguine suo consecravere».[3]

3962 Insuper hominibus iure integrum est vitae genus eligere, quod praeoptent: adeoque aut sibi condere familiam, in qua condenda vir et mulier paribus fruantur iuribus et officiis, aut sacerdotium vel religiosae vitae disciplinam capessere.[1]

Quod ad familiam attinet, quae in matrimonio nititur, libere nimirum contracto, uno indissolubili, ipsam existimari opus est tamquam humanae societatis primum et naturale semen. Ex quo oritur, ut eidem sit diligentissime consulendum, cum in re oeconomica et sociali, tum in provincia doctrinarum et morum; quae scilicet omnia eo pertinent, ut familia firmetur et ad munus suum tenendum adiuvetur.

In parentibus vero potissimum ius residet alendi et educandi filios.[2]

3963 Si autem animum ad regionem rerum oeconomicarum referamus, liquet iure naturae datum esse homini, non solum ut operis faciendi sibi copia tribuatur, sed etiam ut opus libere ipse obeat.[1]

Sed cum huius generis iuribus ius certe coniungitur exigen[262]di, ut homo in eiusmodi condicionibus opus navet, quibus neque corporis vires debilitentur, neque morum labefactetur integritas, neque iustis adulescentium auc-

---

*3960 [1] Cf. Pio XII, Radiomessaggio, 24 dic. 1942 (AAS 35[1943] 9-24); *Universal Declaration of Human Rights*, art. 26; *Convenzione Europea sui diritti umani*, protocollo aggiuntivo, art. 2.

*3961 [1] Cf. *Universal Declaration of Human Rights*, art. 18. «Ognuno ha il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; questo diritto include la libertà di mutare la propria religione o fede, e la libertà di manifestare o da soli o in comunità con altri e in pubblico o in privato la propria religione e fede nell'insegnamento, nella prassi, nel culto e nella celebrazione» («Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance») Simile anche la *Convenzione Europea sui diritti umani*, art. 9, ma con l'aggiunta della seguente restrizione (§ 2): «La libertà di manifestare in pubblico la propria fede o le proprie convinzioni, non può essere oggetto di altre restrizioni che di quelle che, previste dalla legge, costituiscono le necessarie misure, in una società democratica, per la sicurezza pubbli-

limiti del possibile, nella vita sociale coprano posti e assumano responsabilità conformi alle loro attitudini naturali e alle loro capacità acquisite.[1]

Ognuno ha il diritto di onorare Dio secondo il dettame della retta coscienza; e quindi il diritto al culto di Dio privato e pubblico.[1] Infatti, come afferma con chiarezza Lattanzio: «Siamo stati creati allo scopo di rendere a Dio creatore il giusto onore che gli è dovuto, di riconoscere lui solo e di seguirlo. Questo è il vincolo di pietà che a lui ci stringe e a lui ci lega, e dal quale deriva il nome stesso di religione».[2] 3961

E il nostro predecessore di imm. mem. Leone XIII così si esprime: «Questa libertà vera e degna dei figli di Dio, che mantiene alta la dignità dell'uomo, è più forte di qualunque violenza ed ingiuria, e la chiesa la reclamò e l'ebbe carissima ognora. Siffatta libertà rivendicarono con intrepida costanza gli apostoli, la sancirono con gli scritti gli apologisti, la consacrarono gran numero di martiri col proprio sangue».[3]

Gli esseri umani hanno il diritto alla libertà nella scelta del proprio stato; 3962
e quindi il diritto di creare una famiglia, in parità di diritti e di doveri fra uomo e donna; come pure il diritto di seguire la vocazione al sacerdozio o alla vita religiosa.[1]

La famiglia fondata sul matrimonio contratto liberamente, unitario e indissolubile, è e deve essere considerata il nucleo naturale ed essenziale della società. Verso di essa vanno usati i riguardi di natura economica, sociale, culturale e morale che ne consolidano la stabilità e facilitano l'adempimento della sua specifica missione.

I genitori posseggono un diritto di priorità nel mantenimento dei figli e nella loro educazione.[2]

Se poi consideriamo la sfera economica, è evidente che l'uomo, per dirit- 3963
to naturale, non solo deve avere la possibilità di lavorare, ma anche di intraprendere il lavoro liberamente.[1]

A siffatti diritti è indissolubilmente congiunto il diritto a condizioni di lavoro non lesive della sanità fisica e del buon costume, e non intralcianti lo sviluppo integrale degli esseri umani in formazione; e, per quanto concerne le

---

ca, la protezione dell'ordine, della salute o della morale pubbliche o per la protezione dei diritti e le libertà dell'altro» («La liberté de manifester sa religion ou ses convinctions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mésures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui»).

[2] L. Cecilio Firmiano Lattanzio, *Divinae Institutiones*, IV, 28, 2 (CSEL 19, 388_{20}-389_{5} / PL 6, 535BC).

[3] Leone XIII, Enciclica *Libertas praestantissimum* (Leone XIII, *Acta*, Roma, 8, 237s; cf. *3250).

*3962 [1] Cf. Pio XII, Radiomessaggio, 24 dic. 1942 (AAS 35[1943] 9-24; cf. anche *3957 [1]). Cf. *Universal Declaration of Human Rights*, art. 16; *Convenzione Europea sui diritti umani*, art. 12, in parte anche art. 8.

[2] Cf. Pio XI, Enciclica *Casti connubii* (AAS 22[1930] 359-592); Pio XII, Radiomessaggio, 24 dic. 1942 (AAS 35[1943] 9-24).

*3963 [1] Cf. Pio XII, Radiomessaggio, 1° giugno 1941 (AAS 33[1941] 201); *Universal Declaration of Human Rights*, art. 23, § 1

[2] Cf. Leone XIII, Enciclica *Rerum novarum* (*Acta*, 11 [Roma 1891] 128s).

tibus noceatur. Quod vero ad mulieres spectat, concedenda iisdem est facultas peragendi operis in talibus rerum adiunctis, quae sive cum uxorum sive cum matrum necessitatibus et officiis congruant.[2]

3964 Ab humanae personae dignitate ius quoque nascitur oeconomica factitandi negotia, convenienter cum reddendae rationis sensu.[1]

Exinde et illud non est tacendum, operario mercedem deberi, ad iustitiae praecepta statutam; quae idcirco, pro administrationis facultatibus, operario eiusque familiae vitae genus permittat, cum hominis dignitate conveniens: Qua de re Decessor Noster fel. rec. Pius XII haec habet: «Cum officio operis faciendi, in natura posito, ius pariter naturale congruit; cuius vi homo poscere potest, ut ex impenso opere sibi suisque filiis necessaria ad vitam proveniant: tam penitus natura iubet hominis conservationem».[2]

3965 Ab hominis natura adhuc ducitur ius privatim bona possidendi, vel gignendis opibus apta; quod videlicet ius, uti alias professi sumus, «efficaciter ad humanae dignitatem personae tuendam, et ad liberam sui cuiusque muneris perfunctionem in omnibus navitatis campis adiuvat; quod postremo domestici convictus compaginem tranquillitatemque confirmat, non sine pacis et prosperitatis in re publica incremento».[1]

Ad ultimum et hoc opportune animadvertendum est, in privati dominii iure munus inesse sociale.[2]

3966 Ex eo autem quod homines sunt natura sociabiles illud oritur, ut iure iidem possint et in unum locum se congregare, et *[263]* societatem cum aliis inire; ut initas societates ea induant forma, quam existiment ad propositum assequendum magis idoneam; ut in societatibus iisdem sua sponte suoque periculo agant, easque ad optatos exitus pervehant.[1]

Atque, ut Nosmetipsi datis Litteris encyclicis *Mater et magistra* magnopere monuimus, omnino opus est, ut bene multa collegia seu corpora interiecta condantur, ad finem paria, ad quem homo singulus non potest tendere efficienter. Haec enim collegia et corpora veluti instrumenta longe pernecessaria sunt habenda ad tuendam humanae personae dignitatem et libertatem, incolumi praestandae rationis sensu.[2]

3967 Tum etiam homini cuilibet iure integrum esse debet in civitatis suae finibus vel tenere vel mutare locum; quin etiam, si iustae id suadeant causae, eidem liceat necesse est, alias civitates petere in iisque domicilium suum collocare.[1] Neque ex eo quod quis certae cuiusdam reipublicae est civis, is ullo modo vetatur esse membrum humanae familiae, neque civis universalis illius societatis et coniunctionis omnium hominum communis.

***3963** [2] Cf Leone XIII, Enciclica *Rerum novarum* (*Acta*, 11 [Roma 1891] 128s).

***3964** [1] Cf Giovanni XXIII, Enciclica *Mater et Magistra* (AAS 53[1961] 422; cf anche *3947).

[2] Pio XII, Radiomessaggio, 1° giugno 1941 (AAS 33[1941] 201)

***3965** [1] Giovanni XXIII, Enciclica *Mater et Magistra* (AAS 53[1961] 428).

[2] Ib. (430); cf Pio XI, *Quadragesimo anno* (AAS 23[1931] 191 193, *3726 3728).

***3966** [1] Cf. Leone XIII, Enciclica *Rerum novarum* (*Acta*, 11 [Roma 1891] 134-142), Pio XI, Enciclica *Quadragesimo anno* (AAS 23[1931] 199s); Pio XII, Enciclica *Sertum laetitiae* ai vescovi degli Stati Uniti d'America, 1 nov. 1939 (AAS 31[1939] 635-644); cf. anche *Universal Declaration of Human Rights*, art. 20; *Convenzione Europea sui diritti umani*, art. 11, con simili restrizioni come al *3961[1].

donne, il diritto a condizioni di lavoro conciliabili con le loro esigenze e con i loro doveri di spose e di madri.[2]

Dalla dignità della persona scaturisce pure il diritto di svolgere le attività 3964
economiche in attitudine di responsabilità.[1]

Va inoltre e in modo speciale messo in rilievo il diritto ad una retribuzione del lavoro determinata secondo i criteri di giustizia, e quindi sufficiente, nelle proporzioni rispondenti alla ricchezza disponibile, a permettere al lavoratore ed alla sua famiglia un tenore di vita conforme alla dignità umana. In materia il nostro predecessore Pio XII così si esprimeva: «Al dovere personale del lavoro imposto dalla natura corrisponde e consegue il diritto naturale in ciascun individuo a fare del lavoro il mezzo per provvedere alla vita propria e dei figli: tanto altamente la natura impone la conservazione dell'uomo».[2]

Scaturisce pure dalla natura dell'uomo il diritto di proprietà privata sui 3965
beni anche produttivi: diritto «che costituisce un mezzo idoneo all'affermazione della persona umana e all'esercizio della responsabilità in tutti i campi, un elemento di consistenza e di serenità per la vita familiare e di pacifico e ordinato sviluppo nella convivenza».[1]

Torna opportuno ricordare che al diritto di proprietà privata è intrinsecamente inerente una funzione sociale.[2]

Dall'intrinseca socialità degli esseri umani fluisce il diritto di riunione e di 3966
associazione; come pure il diritto di conferire alle associazioni la struttura che si ritiene idonea a perseguire gli obiettivi delle medesime; e il diritto di muoversi nell'interno di esse di propria iniziativa e sulla propria responsabilità per il concreto perseguimento di detti obiettivi.[1]

Nell'enciclica *Mater et magistra* a ragione è detto che la creazione di una ricca gamma di associazioni o corpi intermedi per il perseguimento di obiettivi che i singoli esseri umani non possono efficacemente perseguire che associandosi, si rivela un elemento necessario e insostituibile perché sia assicurata alla persona umana una sfera sufficiente di libertà e di responsabilità.[2]

Ogni essere umano ha diritto alla libertà di movimento e di dimora nel- 3967
l'interno della comunità politica di cui è cittadino; ed ha pure il diritto, quando legittimi interessi lo consiglino, di immigrare in altre comunità politiche e stabilirsi in esse.[1] Per il fatto che si è cittadini di una determinata comunità politica, nulla perde di contenuto la propria appartenenza, in qualità di membri, alla stessa famiglia umana; e quindi l'appartenenza, in qualità di cittadini, alla comunità mondiale.

---

[2] Cf. Enciclica *Mater et Magistra* (AAS 53[1961] 430)

***3967** [1] Cf. Pio XII, Radiomessaggio, 24 dic. 1952 (AAS 45[1953] 33-46); cf. anche *Universal Declaration of Human Rights*, art. 13 (diritto alla libertà di movimento e di residenza all'interno dei confini di ogni stato), art. 14 (diritto di chiedere e di usufruire dell'asilo politico in altre nazioni di fronte a persecuzioni), tuttavia con la restrizione: «Non ci si può appellare a questo diritto in caso di persecuzioni che derivano veramente da crimini non politici o da azioni che contrastano i fini e i principi delle Nazioni Unite» («This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from nonpolitical crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations»).

3968 De reliquo illud accedit, quod cum dignitate humanae personae ius cohaeret in partem publicae rei actuose veniendi, atque ad commune civium bonum conferendi. Nam, quemadmodum Decessor Noster fel. rec. Pius XII ait, «tantum abest ut homo, uti talis, sit habendus tamquam vitae socialis obiectum vel iners quoddam elementum, ut magis eiusdem sit existimandus subiectum, fundamentum, finis».[1]

3969 *[264]* Ad humanam personam quoque pertinet legitima suorum iurium tuitio: eademque ad effectum valens, aequalis, ad veras iustitiae normas conformata; uti Decessor Noster fel. rec. Pius XII monet hisce dictis: «Ordinem iuridicialem, quem Deus voluit, ius illud hominis proprium et perpetuum consequitur, quo cuique iuridicialis securitas asseritur, atque certa definitaque iuris provincia eidem assignatur, ab omni precaria impugnatione tuta».[1]

De officiis homini lege naturali impositis

3970 Quae hactenus commemoravimus iura, a natura profecta, in eodem homine, cui competunt, cum totidem coniunguntur officiis; eademque iura et officia a lege naturae, qua vel tribuuntur vel imperantur, et originem et alimentum et firmissimam vim ducunt.

Itaque, ut nonnullis utamur exemplis, hominis ius in vitam cum illius cohaeret officio suae vitae conservandae; ius in dignum vitae genus cum officio decore vivendi; ius veritatem libere vestigandi cum officio veritatem altius latiusque in dies quaerendi.

Quibus probatis, consequens est etiam, ut in hominum consortione unius hominis naturali cuidam iuri officium aliorum hominum respondeat: officium videlicet ius illud agnoscendi et colendi. Nam quodvis praecipuum hominis ius vim auctoritatemque suam a naturali lege repetit, quae illud tribuit, et conveniens iniungit officium. Qui igitur, dum iura sua vindicant, officia sua vel omnino obliviscuntur, vel aequo minus praestant, iidem sunt cum iis veluti comparandi, qui altera manu aedem exstruunt, altera evertunt.

3971 Cum homines sint natura congregabiles, ii oportet alii cum aliis vivant, atque alii aliorum quaerant bonum. Hanc ob *[265]* causam recte compositus hominum convictus postulat, ut iidem pariter iura pariter officia mutuo fateantur et faciant. Ex quo etiam nascitur, ut quisque magno animo sociam praebeat operam ad eiusmodi civium consuetudinem parandam, in qua iura et officia diligentius usque et fructuosius colantur.

Cuius rei ut ponamus exemplum, non satis est hominis ius in necessaria vitae tribuere, nisi pro viribus elaboremus, ut eidem quae ad victum pertinent satis suppetant.

Huc accedit quod hominum societas, non modo ordinata esse debet, sed multos etiam ipsis utilitatis fructus afferre. Quod flagitat, ut ii quidem iura et officia mutuo agnoscant et exsequantur, at vero etiam, ut coniunctim omnes in plurimis inceptis intersint, quae huius aetatis civilis cultus vel sinat vel suadeat vel poscat.

***3968** [1] Pio XII, Radiomessaggio, 24 dic. 1944 (AAS 37[1945] 12)
***3969** [1] Pio XII, Radiomessaggio, 24 dic. 1942 (AAS 35[1943] 21).

Dalla dignità della persona scaturisce il diritto di prender parte attiva alla 3968
vita pubblica e addurre un apporto personale all'attuazione del bene comune. «L'uomo, come tale, lungi dall'essere l'oggetto e un elemento passivo della vita sociale, ne è invece e deve esserne e rimanerne il soggetto, il fondamento e il fine».[1]

Fondamentale diritto della persona è pure la tutela giuridica dei propri 3969
diritti: tutela efficace, imparziale, informata a criteri obiettivi di giustizia. «Dall'ordinamento giuridico, voluto da Dio, promana l'inalienabile diritto dell'uomo alla sicurezza giuridica, e con ciò stesso ad una sfera concreta di diritto, protetta contro ogni arbitrario attacco».[1]

Doveri imposti all'uomo dalla legge naturale

I diritti naturali testé ricordati sono indissolubilmente congiunti, nella 3970
stessa persona che ne è il soggetto, con altrettanti rispettivi doveri; e hanno entrambi nella legge naturale, che li conferisce o che li impone, la loro radice, il loro alimento, la loro forza indistruttibile.

Il diritto, ad esempio, di ogni essere umano all'esistenza è connesso con il suo dovere di conservarsi in vita; il diritto ad un dignitoso tenore di vita con il dovere di vivere dignitosamente; e il diritto alla libertà nella ricerca del vero, è congiunto con il dovere di cercare la verità, in vista di una conoscenza della medesima sempre più vasta e profonda.

Nella convivenza umana ogni diritto naturale in una persona comporta un rispettivo dovere in tutte le altre persone: il dovere di riconoscere e rispettare quel diritto. Infatti ogni diritto fondamentale della persona trae la sua forza morale insopprimibile dalla legge naturale che lo conferisce, e impone un rispettivo dovere. Coloro pertanto che, mentre rivendicano i propri diritti, dimenticano o non mettono nel debito rilievo i rispettivi doveri, corrono il pericolo di costruire con una mano e distruggere con l'altra.

Gli esseri umani, essendo persone, sono sociali per natura. Sono nati 3971
quindi per convivere e operare gli uni a bene degli altri. Ciò domanda che la convivenza umana sia ordinata, e quindi che i vicendevoli diritti e doveri siano riconosciuti ed attuati; ma domanda pure che ognuno porti generosamente il suo contributo alla creazione di ambienti umani, in cui diritti e doveri siano sostanziati da contenuti sempre più ricchi.

Non basta, ad esempio, riconoscere e rispettare in ogni essere umano il diritto ai mezzi di sussistenza: occorre pure che ci si adoperi, secondo le proprie forze, perché ogni essere umano disponga di mezzi di sussistenza in misura sufficiente.

La convivenza fra gli esseri umani, oltre che ordinata, è necessario che sia per essi feconda di bene. Ciò postula che essi riconoscano e rispettino i loro vicendevoli diritti ed adempiano i rispettivi doveri, ma postula pure che collaborino tra loro nelle mille forme e gradi che l'incivilimento acconsente, suggerisce, reclama.

3972 Illud praeterea humanae dignitas personae exigit, ut in agendo homo proprio consilio et libertate fruatur. Quocirca, si de civium coniunctione agitur, est profecto cur ipse iura colat, officia servet, atque in innumeris operibus exercendis, aliis sociam tribuat operam, suo praesertim impulsu et consulto; ita scilicet ut suo quisque instituto, iudicio, officiique conscientia agat, iam non commotus coercitione vel sollicitatione extrinsecus plerumque adductis; quandoquidem, si qua hominum societas una ratione virium est instituta, ea nihil humani in se habere dicenda est, utpote in qua homines a libertate cohibeantur, qui contra ad vitae progressus, ad perfectionemque assequendam apte ipsi incitandi sunt.

3973 *[266]* ... Ordo autem, qui in hominum consortione viget, totus incorporali est natura; siquidem in veritate idem nititur, secundum iustitiae praecepta ad effectum perducendus est, mutuo amore animari perficique poscit, postremo, libertate integra, ad aequabilitatem cotidie humaniorem est componendus.

At huius generis ordo – cuius principia cum ad omnes attinent, tum absoluta atque immutabilia sunt – a Deo vero, *[267]* et eo quidem personali atque humanam naturam transcendente, initium omnino repetit. Deus enim, cum sit veritas omnium prima, summumque bonum, tum vero fons est praealtus, unde vitam vere haurire hominum coniunctio potest, quae nimirum recte constituta sit et frugifera, ad hominumque dignitatem apta.[1]

Quam ad rem illud S. Thomae Aquinatis pertinet: «Quod autem ratio humana sit regula voluntatis humanae, ex qua eius bonitas mensuretur, habet ex lege aeterna, quae est ratio divina. ... Unde manifestum est, quod multo magis dependet bonitas voluntatis humanae a lege aeterna, quam a ratione humana».[2]

De notis vitae socialis hodiernae propriis

3974 Ante omnia opificum classes videmus in re oeconomica et sociali gradatim profecisse. Initium enim iidem capientes a suorum iurium vindicatione maxime in ordine rerum oeconomicarum et socialium, deinde ad vindicationem gradum fecerunt rerum politicarum, tum demum ad politioris humanitatis commoda adipiscenda animum intenderunt.

Quam ob rem in praesentia opifices, qui ubique sunt, illud vehementer exquirunt, ne umquam ducantur quasi quaedam res rationis et libertatis expers, qua alii arbitrio suo utantur, sed tamquam homines in quibuslibet humanae societatis partibus: hoc est in regione oeconomica et sociali, in re publica, in campo denique doctrinarum et disciplinarum.

3975 Quod deinde mulieres in re publica intersunt, nemo profecto est, cui non pateat; quod fortasse celerius apud populos fit christianam fidem profitentes, et tardius quidem, sed late apud gentes aliarum memoriarum heredes alioque vitae cultu imbutas. Mulieres enim, cum cotidie magis sint suae humanae *[268]* dignitatis consciae, tantum abest ut patiantur se vel pro re quadam ina-

La dignità di persona, propria di ogni essere umano, esige che esso operi consapevolmente e liberamente. Per cui nei rapporti della convivenza i diritti vanno esercitati, i doveri vanno compiuti, le mille forme di collaborazione vanno attuate specialmente in virtù di decisioni personali; prese cioè per convinzione, di propria iniziativa, in attitudine di responsabilità, e non in forza di coercizioni o pressioni provenienti soprattutto dall'esterno. Una convivenza fondata soltanto su rapporti di forza non è umana. In essa infatti è inevitabile che le persone siano coartate o compresse, invece di essere facilitate e stimolate a sviluppare e perfezionare se stesse. 3972

... L'ordine tra gli esseri umani nella convivenza è di natura morale. Infatti, è un ordine che si fonda sulla verità; che va attuato secondo giustizia; domanda di essere vivificato e integrato dall'amore; esige di essere ricomposto nella libertà in equilibri sempre nuovi e più umani. 3973

Senonché l'ordine morale – universale, assoluto e immutabile nei suoi principi – trova il suo oggettivo fondamento nel vero Dio, trascendente e personale. Egli è la prima Verità e il sommo Bene; e quindi la sorgente più profonda da cui soltanto può attingere la sua genuina vitalità una convivenza fra gli esseri umani ordinata, feconda, rispondente alla loro dignità di persone.[1]

In materia con chiarezza si esprime s. Tommaso: «La ragione umana è norma della volontà, di cui misura pure il grado di bontà, per il fatto che deriva dalla legge eterna, che è la ragione divina ... È quindi chiaro che la bontà della volontà umana dipende molto più dalla legge eterna che dalla ragione umana».[2]

Caratteristiche della vita sociale odierna

Anzitutto l'ascesa economico-sociale delle classi lavoratrici. Nelle prime fasi del loro movimento di ascesa i lavoratori concentravano la loro azione nel rivendicare diritti a contenuto soprattutto economico-sociale; la estendevano quindi ai diritti di natura politica; e infine al diritto di partecipare in forme e gradi adeguati ai beni della cultura. 3974

Ed oggi, in tutte le comunità nazionali, nei lavoratori è vividamente operante l'esigenza di essere considerati e trattati non mai come esseri privi di intelligenza e di libertà, in balia dell'altrui arbitrio, ma sempre come soggetti o persone in tutti i settori della convivenza, e cioè nei settori economico-sociali, in quelli della cultura e in quelli della vita pubblica.

In secondo luogo viene un fatto a tutti noto, e cioè l'ingresso della donna nella vita pubblica: più accentuatamente, forse, nei popoli di civiltà cristiana; più lentamente, ma sempre su larga scala, tra le genti di altre tradizioni o civiltà. Nella donna infatti diviene sempre più chiara e operante la coscienza della propria dignità. Sa di non poter permettere di essere considerata e trattata co- 3975

*3973 [1] Cf Pio XII, Radiomessaggio, 24 dic. 1942 (AAS 35[1943] 14).
[2] Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae*, I-II, q. 19, a. 4; cf a 9 (Editio Leonina 6, 144; cf. 146s)

nima vel pro instrumento quodam haberi, ut potius sive intra domesticos parietes, sive in civitate iura et officia humana persona digna postulent.[1]

3976 Animadvertimus denique nostris hisce diebus, hominum coniunctionem in novam prorsus rei et socialis et publicae transisse conformationem. Etenim, cum omnes populi sese in libertatem vel vindicaverint, vel sint vindicaturi, ob eam causam futurum est, ut brevi neque iam populi exstent, qui in alteros dominentur, neque qui alienae pareant potestati.

Homines enim, qui ubique sunt gentium, vel in civium ordine liberae cuiusdam civitatis iam censentur, vel in eo est ut censeantur; neque ullius stirpis communitas alienae dicioni iam esse vult obnoxia. Nam nostro hoc tempore opiniones consenuerunt, tot saecula inhaerentes, ex quibus scilicet hinc aliae hominum classes inferiorem sibi locum accipiebant, illinc primas partes aliae postulabant, sive ob statum rerum oeconomicarum et socialium, sive ob sexum, sive ob suum cuiusque in civitate gradum.

3977 Latissime e contrario ea opinio pervasit et obtinuit, omnes homines esse naturae dignitate inter se aequales.[1] Quam ob rem, saltem in ratione disciplinaque, nullo modo probatur hominum discrimen, generis causa; quod quidem maximi momenti est et ponderis ad humanum convictum conflandum ex principiis, quae commemoravimus. Quod si in homine aliquo conscientia nascitur suorum iurium, in eo etiam conscientia officiorum suorum necesse est nascatur: ita ut qui iura quaedam habeat, in eo pariter officium insit sua iura, tamquam suae dignitatis significationes, reposcendi; in reliquis vero officium insit iura eadem agnoscendi et colendi.

3978 Atque cum civium disciplina ad iura officiaque informatur, tunc homines continuo res ad animum mentemque pertinentes deprehendunt, plane quid veritas sit, quid iustitia, quid caritas, quid libertas intellegunt, iidem conscii fiunt se huius*[269]*modi societatis esse membra. Neque id satis; nam huius generis causis commoti homines ad verum Deum melius cognoscendum feruntur, nempe supra humanam naturam positum personaque praeditum. Quam ob rem rationes, quae iis cum Deo intercedunt, quasi fundamentum suae vitae existimant: id est vitae, quam vel intus in animo suo vivunt, vel cum reliquis hominibus consociaverunt.

De necessitate auctoritatis eiusque origine divina

3979 ... Hominum societas neque bene composita neque bonorum fecunda esse potest, nisi ei adsint qui, auctoritate legitima decorati, instituta servent et,

---

*3975 [1] Cf. *Universal Declaration of Human Rights*, art. 21 («Ognuno ha il diritto di partecipare al governo . Ognuno ha il diritto al medesimo accesso al pubblico servizio nella sua nazione») in connessione all'art. 2 («Ognuno ha tutti i diritti e le libertà esposti in questa dichiarazione, senza distinzione alcuna, o di razza, o di colore, di sesso o di lingua, di religione o di convinzione politica o d'altra natura, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altro stato sociale») Questa formulazione indusse l'opposizione di alcuni popoli orientali La religione cristiana ristabilì l'eguaglianza della donna con l'uomo all'interno dei confini della vita religiosa personale (cf Gal 3,28 sui battezzati. «Non c'è né uomo né donna, poiché voi tutti siete uno in Cristo Gesù») e della famiglia, distogliendola dalla sottomissione all'uomo (cf. Leone XIII «I diritti di uomo e don-

me strumento; esige di essere considerata come persona, tanto nell'ambito della vita domestica che in quello della vita pubblica.[1]

Infine la famiglia umana, nei confronti di un passato recente, presenta 3976
una configurazione sociale-politica profondamente trasformata. Non più popoli dominatori e popoli dominati: tutti i popoli si sono costituiti o si stanno costituendo in comunità politiche indipendenti.

Gli esseri umani, in tutti i paesi e in tutti i continenti, o sono cittadini di uno stato autonomo e indipendente, o stanno per esserlo; nessuno ama sentirsi suddito di poteri politici provenienti dal di fuori della propria comunità umana o gruppo etnico. In moltissimi esseri umani si va così dissolvendo il complesso di inferiorità protrattosi per secoli e millenni; mentre in altri si attenua e tende a scomparire il rispettivo complesso di superiorità, derivante dal privilegio economico-sociale o dal sesso o dalla posizione politica.

Al contrario è diffusa assai largamente la convinzione che tutti gli uomini 3977
sono uguali per dignità naturale.[1] Per cui le discriminazioni razziali non trovano più alcuna giustificazione, almeno sul piano della ragione e della dottrina, ciò rappresenta una pietra miliare sulla via che conduce all'instaurazione di una convivenza umana informata ai principi sopra esposti. Quando, infatti, negli esseri umani affiora la coscienza dei loro diritti, in quella coscienza non può non sorgere l'avvertimento dei rispettivi doveri: nei soggetti che ne sono titolari, del dovere di far valere i diritti come esigenza ed espressione della loro dignità; e in tutti gli altri esseri umani, del dovere di riconoscere gli stessi diritti e di rispettarli.

E quando i rapporti della convivenza si pongono in termini di diritti e di 3978
doveri, gli esseri umani si aprono sul mondo dei valori spirituali, e comprendono che cosa sia la verità, la giustizia, l'amore, la libertà; e diventano consapevoli di appartenere a quel mondo.

Ma sono pure sulla via che li porta a conoscere meglio il vero Dio, trascendente e personale; e ad assumerne il rapporto fra se stessi e Dio a solido fondamento e a criterio supremo della loro vita: di quella che vivono nell'intimità di se stessi e di quella che vivono in relazione con gli altri.

Necessità dell'autorità e sua origine divina

... La convivenza fra gli esseri umani non può essere ordinata e feconda 3979
se in essa non è presente un'autorità che assicuri l'ordine e contribuisca all'at-

---

na ⟨sono⟩ eguali; *3144), non le riuscì però fino al secolo scorso di superare la tendenza di escludere la donna da ogni pubblico ufficio (cf. il diritto romano: *Digesta*, L, 17, regola giuridica 2). Notevole è lo sviluppo da Pio XI (Enciclica *Casti connubii*: AAS 22[1930] 567s) a Pio XII (Discorso alle donne delegate di associazioni cristiane d'Italia, 21 ott. 1945: AAS 37[1945] 284-295), ma soprattutto a Giovanni XXIII, che in questo passo sviluppa, ciò che in principio viene già affermato al *3968.

*3977 [1] Cf. *Universal Declaration of Human Rights*, preambolo («Riconoscimento della innata dignità e degli eguali e inalienabili diritti di tutti i membri della famiglia umana»); art. 1 («tutti gli uomini nascono liberi ed eguali in dignità e diritti»), art. 2; meno chiaramente l'art 14 della Convenzione Europea sui diritti umani, che corrisponde all'art. 2 della carta dell'ONU (citata al *3975 [1]).

quantum est satis, in omnium commoda operam curamque impendant suam. Iidem vero auctoritatem omnem a Deo ducunt, uti S. Paulus hisce docet verbis: «Non est enim potestas, nisi a Deo» [*Rm 13,1; cf. et 13,2-6*].

Quam Apostoli sententiam S. Ioannes Chrysostomus explanans haec scribit: «Quid dicis? Omnisne princeps a Deo ordinatus est? Non hoc dico, inquit: neque enim de singulis principibus mihi nunc sermo est, sed de re ipsa. Nam quod principatus sint, et quod alii imperent, alii subiecti sint, neque omnia casu ac temere ferantur, divinae esse sapientiae dico».[1]

Enimvero, quoniam Deus homines sua natura sociabiles creavit, quoniamque nulla societas potest «consistere, nisi si aliquis omnibus praesit, efficaci similique movens singulos ad commune propositum impulsione, efficitur, civili hominum communitati necessariam esse auctoritatem, qua regatur: quae non secus ac societas, a natura proptereaque a Deo ipso oriatur auctore» [**3165*].

De vi auctoritatis obligandi subditos

3980 Haud tamen auctoritas a cuiuslibet imperio vacua putanda est; immo cum eadem ex facultate imperandi ad rectam rationem proficiscatur, illud sane cogitur, ut vim obligandi ex ordi*[270]*ne morum ipsa repetat, qui vicissim Deum tamquam principium et finem habet.

Qua de causa Decessor Noster fel. rec. Pius XII haec monet: «Absolutus animantium ordo, et finis ipse hominis (hominem dicimus liberum, officiis obstrictum, iuribus inviolabilibus instructum, societatisque humanae originem et finem) civitatem quoque, quasi quandam communitatem necessariam, auctoritateque ornatam attingunt, qua sublata, neque esse neque vivere ipsa posset. ... Qui rerum omnium ordo, quoniam iuxta rectam rationem et maxime iuxta christianam fidem initium non potest quin ducat a Deo, omnium nostrum Creatore, eodemque persona praedito, idcirco magistratus ex eo dignitatem accipiunt, quod Dei ipsius auctoritatem quodammodo participant».[1]

Quocirca quae imperandi facultas sive in minis metuque poenarum, sive in praemiorum pollicitationibus posita unice vel praecipue est, nullo pacto ad commune omnium bonum quaerendum efficienter incitat; quod si forte fiat, id profecto cum hominum dignitate, qui libertatis rationisque sunt compotes et participes, haudquaquam sit consentaneum. Auctoritas enim cum maxime vi contineatur incorporali, propterea reipublicae curatores sese ad cuiusvis civis agendi conscientiam referre debent, hoc est ad officium, quo quisque obstringitur, in communes omnium utilitates promptam impendendi operam. Sed quoniam omnes homines in naturali dignitate sunt inter se pares, tum nemo valet alium ad aliquid intimis animi sensibus efficiendum cogere: quod quidem unus Deus potest, utpote qui unus arcana pectoris consilia scrutetur ac iudicet.

Qui igitur personam civitatis gerunt, tunc tantum homines ex animi conscientia obligare possunt, si eorum auctoritas cum Dei auctoritate coniungitur eiusque est particeps.[2]

tuazione del bene comune in grado sufficiente. Tale autorità, come insegna s. Paolo, deriva da Dio: «Non vi è infatti autorità se non da Dio» [*Rm 13,1; cf. anche 13,2-6*].

Il quale testo dell'apostolo viene commentato nei seguenti termini da s. Giovanni Crisostomo: «Che dici? Forse ogni singolo governante è costituito da Dio? No, non dico questo: qui non si tratta infatti di singoli governanti, ma del governare in se stesso. Ora il fatto che esista l'autorità e che vi sia chi comanda e chi obbedisce, non proviene dal caso, ma da una disposizione della Provvidenza divina».[1]

Dio, infatti, ha creato gli esseri umani sociali per natura; e poiché non vi può essere società che «si sostenga, se non c'è chi sovrasti gli altri, muovendo ognuno con efficacia ed unità di mezzi verso un fine comune, ne segue che alla convivenza civile è indispensabile l'autorità che la regga; la quale, non altrimenti che la società, è da natura, e perciò stesso viene da Dio» [**3165*].

La forza dell'autorità statale

L'autorità non è una forza incontrollata; è invece la facoltà di comandare 3980
secondo ragione. Trae quindi la virtù di obbligare dall'ordine morale: il quale si fonda in Dio, che ne è il primo principio e l'ultimo fine.

Perciò il nostro predecessore di felice memoria Pio XII ammonisce: «Lo stesso ordine assoluto degli esseri e dei fini che mostra l'uomo come persona autonoma, vale a dire soggetto di doveri e di diritti inviolabili, radice e termine della sua vita sociale, abbraccia anche lo stato come società necessaria, rivestita dell'autorità, senza la quale non potrebbe né esistere, né vivere... E poiché quell'ordine assoluto, alla luce della sana ragione, e segnatamente della fede cristiana, non può avere altra origine che in un Dio personale, nostro Creatore, consegue che la dignità dell'autorità politica è la dignità della sua partecipazione all'autorità di Dio».[1]

L'autorità che si fonda solo o principalmente sulla minaccia o sul timore di pene o sulla promessa e attrattiva di premi, non muove efficacemente gli esseri umani all'attuazione del bene comune: e se anche, per ipotesi, li muovesse, ciò non sarebbe conforme alla loro dignità di persone, e cioè di esseri ragionevoli e liberi. L'autorità è, soprattutto, una forza morale; deve, quindi, in primo luogo, fare appello alla coscienza, al dovere cioè che ognuno ha di portare volonterosamente il suo contributo al bene di tutti. Senonché gli esseri umani sono tutti uguali per dignità naturale: nessuno di essi può obbligare gli altri interiormente. Soltanto Dio lo può, perché egli solo vede e giudica gli atteggiamenti che si assumono nel segreto del proprio spirito.

L'autorità umana pertanto può obbligare moralmente soltanto se è in rapporto intrinseco con l'autorità di Dio, ed è una partecipazione di essa.[2]

***3979** [1] Giovanni Crisostomo, *In Epistulam ad Romanos*, 13,1s, Hom 23 (PG 60, 615).
***3980** [1] Pio XII, Radiomessaggio, 24 dic. 1944 (AAS 37[1945] 15).
[2] Cf. Leone XIII, Enciclica *Diuturnum illud* (*Acta*, [Roma, 2 1881] 274)

3981 *[271]* Quo principio posito, civium quoque dignitati consulitur: siquidem qui magistratibus parent, neutiquam iis uti hominibus parent, sed re ipsa Deum, providum omnium rerum Creatorem, colunt, qui mutuas hominum rationes, iuxta ordinem a semetipso statutum, administrari iussit; neque vero, quod debitam Deo reverentiam adhibemus, eapropter animos comprimimus nostros, sed magis erigimus et nobilitamus;[1] quoniam «servire Deo regnare est».[2]

Quandoquidem imperii facultas ex ordine rerum incorporalium exigitur atque a Deo manat, si forte rei publicae moderatores contra eundem ordinem atque adeo contra Dei voluntatem vel leges ferunt vel aliquid praecipiunt, tunc neque latae leges neque datae facultates civium animos obstringere possunt; cum «oboedire oporteat Deo magis quam hominibus» [*Act 5,29*]; immo vero tunc auctoritas ipsa plane corruit, et foeda sequitur iniuria, docente S. Thoma Aquinate: «... lex humana in tantum habet rationem legis, in quantum est secundum rationem rectam; et secundum hoc manifestum est quod a lege aeterna derivatur. In quantum vero a ratione recedit, sic dicitur lex iniqua, et sic non habet rationem legis, sed magis violentiae cuiusdam».[3]

3982 Atqui ex eo quod auctoritas a Deo nascitur, inde haudquaquam concluditur, nullam in hominibus inesse facultatem eos eligendi qui civitati praesint, et rerum publicarum formam statuendi, et describendi auctoritatis exercendae rationes et terminos. Ex quo est ut, quam doctrinam exposuimus, ea cum quolibet veri nominis populari civitatis regimine congruere possit.[1]

De modo conferendi ad bonum commune

3983 *[272]* ... Cum in communi omnium bono ratio tota sit posita civitatis rectorum, inde plane cogitur, ut hi bonum idem ita quaerant, ut simul eius naturam observent, simul sua praecepta cum praesenti rerum statu componant.[1]

Sine dubio in bono communi insita ducenda sunt, quae sunt propria cuiusvis gentis singulatim;[2] sed haec bonum commune omni ex parte minime definiunt. Nam commune bonum, propterea quod cum humana natura penitus cohaeret, idcirco totum et in integro nequit consistere nisi, spectatis boni communis intima natura et effectione, semper humanae personae ratio habeatur.[3]

3984 Quin et illud accedit, quod hoc bonum, ex sua ipsius natura, omnia membra civitatis participent necesse est, quamquam diversa ratione, pro cuiusque nimirum civis muneribus, meritis et condicionibus. Quam ob causam cunctis rei publicae principibus eo est contendendum, ut nullo quidem cive nullove ci-

*3981 [1] Cf. ib. (278). e Leone XIII. Enciclica *Immortale Dei* (*Acta*, Roma 5, 130).
[2] Cf il *Sacramentarium Gelasianum* (prima della metà del sec. VIII; a cura di H.A. Wilson [Oxford 1894] 272); Gregorio I Magno, *Liber sacramentorum* (PL 78, 206) e il *Missale Romanum* (1962), messa per la pace (anche per la festa di S. Ireneo il 3 luglio). Postcommunio; di qui la frase fu accolta nel *Pontificale Romanum*, Ordinazione del suddiacono, ammonizione prima delle litanie.
[3] Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae*, I-II, q. 93. a. 3 ad 2 (Editio Leonina 7, 164). Cf Pio XII, Radiomessaggio, 24 dic 1944 (AAS 37[1945] 5-23)

*3982 [1] Cf. Leone XIII, Enciclica *Diuturnum illud* (*Acta*, Roma 2, 271s); Pio XII, Radiomessaggio, l.c sopra.

In tal modo è pure salvaguardata la dignità personale dei cittadini, giacché la loro obbedienza ai poteri pubblici non è sudditanza di uomo a uomo, ma nel suo vero significato è un atto di omaggio a Dio creatore e provvido, il quale ha disposto che i rapporti della convivenza siano regolati secondo un ordine da lui stesso stabilito; e rendendo omaggio a Dio, non ci si umilia, ma ci si eleva e ci si nobilita,[1] giacché «servire a Dio significa regnare».[2] 3981

L'autorità, come si è detto, è postulata dall'ordine morale e deriva da Dio. Qualora pertanto le sue leggi o autorizzazioni siano in contrasto con quell'ordine, e quindi in contrasto con la volontà di Dio, esse non hanno forza di obbligare la coscienza, poiché «bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini» [*At 5,29*]; in tal caso, anzi, chiaramente l'autorità cessa di essere tale e degenera in sopruso; secondo l'insegnamento di s. Tommaso d'Aquino «la legge umana in tanto è tale in quanto è conforme alla retta ragione e quindi deriva dalla legge eterna. Quando invece una legge è in contrasto con la ragione, la si denomina legge iniqua: in tal caso però cessa di essere legge e diviene piuttosto un atto di violenza».[3]

Tuttavia per il fatto che l'autorità deriva da Dio, non ne segue che gli esseri umani non abbiano la libertà di scegliere le persone investite del compito di esercitarla; come pure di determinare le strutture dei poteri pubblici, e gli ambiti entro cui e i metodi secondo i quali l'autorità va esercitata. Per cui la dottrina sopra esposta è pienamente conciliabile con ogni sorta di regimi genuinamente democratici.[1] 3982

L'attuazione del bene comune

... L'attuazione del bene comune costituisce la stessa ragion d'essere dei poteri pubblici, i quali sono tenuti ad attuarlo nel riconoscimento e nel rispetto dei suoi elementi essenziali e secondo contenuti postulati dalle situazioni storiche.[1] 3983

Vanno certamente considerati come elementi del bene comune le caratteristiche etniche che contraddistinguono i vari gruppi umani.[2] Però quei valori e quelle caratteristiche non esauriscono il contenuto del bene comune. Il quale nei suoi aspetti essenziali e più profondi non può essere concepito in termini dottrinali e meno ancora determinato nei suoi contenuti storici, che avendo riguardo all'uomo, essendo esso un oggetto essenzialmente correlativo alla natura umana.[3]

In secondo luogo quello comune è un bene a cui hanno diritto di partecipare tutti i membri di una comunità politica, anche se in grado diverso a seconda dei loro compiti, meriti e condizioni. I poteri pubblici quindi sono tenuti a promuoverlo a vantaggio di tutti senza preferenza per alcuni cittadini o 3984

*3983 [1] Cf. Pio XII, Radiomessaggio, 24 dic. 1942 (AAS 35[1943] 13); Leone XIII, Enciclica *Immortale Dei* (*Acta*, 5 [Roma 1885] 120).
[2] Cf. Pio XII, Enciclica *Summi pontificatus*, 20 ott. 1939 (AAS 31[1939] 412-453).
[3] Cf. Pio XI, Enciclica *Mit brennender Sorge*, 14 marzo 1937 (AAS 29[1937] 159), Enciclica *Divini Redemptoris* (AAS 29[1937] 65-106).

vium ordine praeposito, huius generis bonum ad omnium utilitatem provehant, quemadmodum confirmat Decessor Noster *[273]* imm. mem. Leo XIII hisce verbis: «Neque ullo pacto committendum, unius ut vel paucorum commodo serviat civilis auctoritas, cum ad commune omnium bonum constituta sit».[1] At vero iustitiae aequitatisque rationes illud aliquando poscere possunt, ut qui res publicas gerant, plus studii civibus humilioribus navent, quippe qui ad sua vindicanda iura et ad legitima commoda sua asserenda minus ipsi valeant.[2] ...

Quae sane principia definite concludere haec sententia videtur Nostrarum Litterarum encyclicarum *Mater et magistra,* qua in medio posuimus, commune omnium bonum «summam complecti earum vitae socialis condicionum, quibus homines suam ipsorum perfectionem possent plenius atque expeditius consequi».[3] ...

3985 Verum cum nostra hac aetate commune bonum maxime in humanae personae servatis iuribus et officiis consistere putetur, *[274]* tum praecipue in eo sint oportet curatorum rei publicae partes, ut hinc iura agnoscantur, colantur, inter se componantur, defendantur, provehantur, illinc suis quisque officiis facilius fungi possit. Etenim «inviolabilia iura tueri, hominum propria, atque curare, ut facilius quisque suis muneribus defungatur, hoc cuiusvis publicae potestatis officium est praecipuum».[1]

Quam ob causam, si qui magistratus iura hominis vel non agnoscant vel violent, non tantum ab officio ipsi suo discedant, sed etiam quae ab ipsis sint imperata, omni obligandi vi careant.[2]

De iurium officiorumque civilium definitione ac fonte

3986 *[278]* ... Quibus ex propositis rebus plane nascitur, nostra hac aetate in iuridiciali civitatum compositione postulari primum, ut iurium praecipuorum, quae hominum sint propria, summa quaedam, sententiis nimirum concisis et perspicuis conclusa, exaretur, inque universa reipublicae disciplina intexatur.

Postulatur deinde, ut, verbis adhibitis ad iuris doctrinam accommodatis, uniuscuiusque civitatis publica constitutio adornetur; qua scilicet definiatur quibus modis reipublicae rectores designentur, quo vinculo hi coniungi alii cum aliis debeant, quaenam eorum sint singulae diciones, denique qua via rationeque ad agendum ipsi obstringantur.

Postulatur denique, ut in specie iuris et officii rationes descri*[279]*bantur, quibus cives cum reipublicae moderatoribus contineantur; utque distincte decernatur praecipuum eorumdem esse munus, civium iura et munera agnoscere, colere, invicem componere, tueri, ad processus provehere.

3987 Probari tamen eorum placitum nequit, qui profitentur, sive e singulorum hominum, sive e quarundam societatum voluntate, tamquam a primo et unico

*3984 [1] Leone XIII, Enciclica *Immortale Dei* (*Acta*, 5 [Roma 1885] 121).
[2] Cf. Leone XIII, Enciclica *Rerum novarum* (*Acta*, 11 [Roma 1891] 133s).
[3] AAS 53(1961) 417.
*3985 [1] Cf Pio XII, Radiomessaggio, 1° giugno 1941 (AAS 33[1941] 200).

per alcuni gruppi di essi, come insegna il nostro predecessore Leone XIII: «Né in veruna guisa si deve far sì che la civile autorità serva all'interesse di uno o di pochi, essendo essa invece stabilita a vantaggio di tutti».[1] Però ragioni di giustizia e di equità possono talvolta esigere che i poteri pubblici abbiano speciali riguardi per le membra più deboli del corpo sociale, trovandosi esse in condizioni di inferiorità nel far valere i loro diritti e nel perseguire i loro legittimi interessi.[2] ...

I principi sopra indicati sono in perfetta armonia con quanto abbiamo esposto nella *Mater et magistra*: il bene comune consiste «nell'insieme di quelle condizioni sociali che consentono e favoriscono negli esseri umani lo sviluppo integrale della loro persona».[3] ...

Nell'epoca moderna l'attuazione del bene comune trova la sua indicazione di fondo nei diritti e nei doveri della persona. Per cui i compiti precipui dei poteri pubblici consistono, soprattutto, nel riconoscere, rispettare, comporre, tutelare e promuovere quei diritti; e nel contribuire, di conseguenza, a rendere più facile l'adempimento dei rispettivi doveri. «Tutelare l'intangibile campo dei diritti della persona umana e renderle agevole il compimento dei suoi doveri vuol essere ufficio essenziale di ogni pubblico potere».[1] 3985

Per questo motivo se i pubblici poteri non riconoscono o violano i diritti dell'uomo, non soltanto non vengono meno al loro dovere, ma le cose che da questi sono ordinate, sono anche prive di ogni forza obbligante.[2]

Definizione e fonte dei diritti e doveri civili

... Nell'organizzazione giuridica delle comunità politiche, nell'epoca moderna, si riscontra anzitutto la tendenza a redigere in formule concise e chiare una carta dei diritti fondamentali degli esseri umani: carta che viene, non di rado, inserita nelle costituzioni o che forma parte integrante di esse. 3986

In secondo luogo si tende pure a fissare in termini giuridici, per mezzo della compilazione di un documento denominato costituzione, le vie attraverso le quali si formano i poteri pubblici; come pure i loro reciproci rapporti, le sfere di loro competenza, i modi o metodi secondo cui sono tenuti a procedere nel porre in essere i loro atti.

Si stabiliscono, quindi, in termini di diritti e di doveri i rapporti tra i cittadini e i poteri pubblici; e si ascrive ai poteri pubblici il compito preminente di riconoscere, rispettare, comporre armonicamente, tutelare e promuovere i diritti e i doveri dei cittadini.

Certo non può essere accettata come vera la posizione dottrinale di quanti erigono la volontà degli esseri umani, presi individualmente o comunque 3987

[2] Cf. Pio XI, Enciclica *Mit brennender Sorge* (AAS 29[1937] 159); Enciclica *Divini Redemptoris* (AAS 29[1937] 79); Pio XII, Radiomessaggio, 24 dic 1942 (AAS 35[1943] 9-24).

fonte, cum civium iura et officia oriri, tum publicae constitutionis obligandi vim manare, tum postremo civitatis principum imperandi potestatem profici-sci.[1]

De inaequalitate culturali hominum superanda

3988 *[281]* ... Hoc nos docuit usus, homines saepissime inter se discrepare, et quidem valde, scientia, virtute, ingenii vi, bonorumque externorum copia. Exinde tamen numquam iusta causa nascitur, cur ii, qui ceteris praestent, alios sibi obnoxios quoquo modo faciant; quin potius iidem graviore obligantur officio, ad singulos universos pertinente, alios iuvandi ad perfectionem mutua opera adipiscendam.

Similiter contingere potest, ut inter nationes aliae aliis praestent scientiarum incrementis, humanitatis cultu ac rationum oeconomicarum progressu. At tantum abest ut ob hanc excellentiam iis liceat iniuste dominari in alias, ut eaedem maiorem conferre operam debeant ad communem populorum profectum.

Ac re vera nequeunt homines natura aliis superiores esse, cum omnes pari excellant naturali dignitate. Ex quo consequitur, civiles quoque communitates nihil inter se differre, si ipsarum dignitas a natura orta spectetur; singulae enim respublicae cuiusdam corporis similitudinem gerunt, cuius mem*[282]*bra sunt homines. Ceterum, ut usu cognitum habemus, iis omnibus rebus, quae ad sui nominis dignitatem quoquo modo attinent, populi tangi solent, nec immerito sane, quam maxime.

De iure minoritatum nationalium

3989 *[283]* ... Quam ad rem [*scilicet ad dissidia mediis pacificis dirimenda*] peculiari modo pertinet ille publicarum rerum cursus, qui inde a saeculo XIX ubique terrarum increbruit passim atque invaluit, quo fit ut homines eiusdem stirpis sui iuris esse velint atque in unam nationem coire. Quod cum plurimis de causis non semper effici possit, illud exinde oritur, ut gentes pauciores numero intra fines nationis alius stirpis saepe contineantur, atque ex hoc quaestiones magnae gravitatis exsistant.

Hac in re aperte profitendum est, quidquid contra has gentes agatur ad coërcendum stirpis vigorem atque incrementum, iustitiae officiis graviter adversari; idque multo magis, si prava huiusmodi molimina ad ipsam gentis internecionem spectent.

Immo vero iustitiae praeceptis apprime respondet, a reipublicae moderatoribus efficacem dari operam provehendis humanis condicionibus civium stirpis numero inferioris, nominatim quod attinet ad eorum linguam, ingenii cultum, avitas consuetudines, opera et incepta in re oeconomica.[1] ...

[284] ... Ante oculos habeamus necesse est, publicam potestatem suapte natura non ad id constitutam esse, ut homines intra fines dumtaxat suae cuiusque nationis coërceat, sed ut tueatur in primis commune civitatis bonum, quod quidem a bono totius humanae familiae secerni certo nequit.

raggruppati, a fonte prima ed unica donde scaturiscono diritti e doveri e donde promana tanto la obbligatorietà delle costituzioni che l'autorità dei poteri pubblici.[1]

Il superamento del divario culturale

... Fra gli esseri umani molto spesso sussistono differenze, anche spiccate, nel sapere, nella virtù, nelle capacità inventive, nel possesso di beni materiali. Ma ciò non può mai giustificare il proposito di far pesare la propria superiorità sugli altri; piuttosto costituisce una sorgente di maggiore responsabilità nell'apporto che ognuno e tutti devono addurre alla vicendevole elevazione. 3988

Così le comunità politiche possono differire tra loro nel grado di cultura e di civiltà o di sviluppo economico; però ciò non può mai giustificare il fatto che le une facciano valere ingiustamente la loro superiorità sulle altre; piuttosto può costituire un motivo perché si sentano più impegnate nell'opera per la comune ascesa.

Non ci sono esseri umani superiori per natura ed esseri umani inferiori per natura; ma tutti gli esseri umani sono uguali per dignità naturale. Di conseguenza non ci sono neppure comunità politiche superiori per natura e comunità politiche inferiori per natura: tutte le comunità politiche sono uguali per dignità naturale, essendo esse dei corpi le cui membra sono gli stessi esseri umani. Né va qui dimenticato che i popoli, a ragione, sono sensibilissimi in materia di dignità e di onore.

Il diritto delle minoranze nazionali

... Dal XIX secolo [*nel risolvere le controversie con mezzi pacifici*] una tendenza di fondo assai estesa nell'evolversi storico è che le comunità politiche si adeguano a quelle nazionali. Però, per un insieme di cause, non sempre riesce di far coincidere i confini geografici con quelli etnici: ciò dà origine al fenomeno delle minoranze e ai rispettivi complessi problemi. 3989

Va affermato nel modo più esplicito che un'azione diretta a comprimere e a soffocare il flusso vitale delle minoranze è grave violazione della giustizia; e tanto più lo è, quando viene svolta per farle scomparire.

Risponde invece ad un'esigenza di giustizia che i poteri pubblici portino il loro contributo nel promuovere lo sviluppo umano delle minoranze con misure efficaci a favore della loro lingua, della loro cultura, del loro costume, delle loro risorse e iniziative economiche.[1] ...

... Occorre sempre considerare che la ragione d'essere dei poteri pubblici non è quella di chiudere e comprimere gli esseri umani nell'ambito delle rispettive comunità politiche; è invece quella di attuare il bene comune delle stesse comunità politiche: il quale bene comune però va concepito e promosso come una componente del bene comune dell'intera famiglia umana.

*3987 [1] Cf. Leone XIII, Lettera apostolica *Annum ingressi* (*Acta*, 22 [Roma 1902/03] 52-80). Cf. *2890 2939.
*3989 [1] Cf. Pio XII, Radiomessaggio, 24 dic. 1941 (AAS 34[1942] 10-21).

De iure profugorum politicorum

3990 *[286]* ... Abs re non erit hoc loco homines ad illud revocare, huiusmodi profugos [*scilicet politicarum rerum causa depulsos*] personae dignitate ornatos esse, iisque personae iura esse agnoscenda. Quae iura profugi amittere non potuerunt propterea quod nationis suae civitate sint destituti.

Iamvero inter humanae personae iura illud etiam recensendum est, licere cuique se in eam nationem conferre, ubi aptius se posse speret sibi atque suis necessariis prospicere. Quare rei publicae moderatorum officium est alienos venientes excipere, et, quantum suae communitatis sinit non fucatum bonum, eorum proposito favere, qui forte novae societati sese velint aggregare.

De studio diminuendi arma bellica

3991 *[287]* ... Iustitia, recta ratio humanaeque dignitatis sensus instanter requirunt, ut desinant aemula rei militaris augendae studia; ut bellica instrumenta, quae variis civitatibus praesto sunt, hinc inde, per idemque tempus minuantur; ut atomica arma interdicantur; ut tandem ad congruentem ab armis discessum omnes ex condicto deveniant, mutua efficacique cautione adhibita.

De necessitate condendi auctoritatem mundialem

3992 *[292]* ... Humanae unitatem consortionis nulla delebit aetas, cum ex hominibus eadem constet, naturalem dignitatem aequo iure participantibus. Hac de causa flagitabit semper necessitas ex ipsa hominis natura orta, ut convenienter bono universali studiatur, quod scilicet cunctae hominum familiae interest. ...

[*Nostris diebus ex una parte*] bonum omnium gentium commune quaestiones proponit summae gravitatis, arduas et quam primum solvendas, quod praesertim attinet ad totius orbis securitatem pacemque tuendam; ex altera, singularum nationum moderatores, utpote qui inter se eodem sint iure, quantumvis conventus studiaque multiplicent ad aptiora iuris instrumenta reperienda, id tamen satis non assequuntur; non quo sincera voluntate et alacritate ipsi careant, sed quia ipsorum auctoritas idonea caret potestate.

In hodiernis igitur humanae societatis adiunctis, tum rerum *[293]* publicarum constitutio ac forma, tum vis, qua in universis terrarum orbis nationibus pollet publica auctoritas, bono omnium populorum communi provehendo sunt impares habendae.

Iamvero, si diligenter perpendantur hinc intima boni communis ratio, illinc publicae auctoritatis natura atque perfunctio, nemo est quin videat, inter utramque rem necessariam intercedere convenientiam. Etenim moralis ordo, quemadmodum publicam auctoritatem postulat ad bonum commune in civili societate promovendum, similiter requirit, ut eadem auctoritas id reapse efficere possit. Ex quo fit, ut civilia instituta – in quibus publica auctoritas vertitur, operatur suumque finem consequitur – tali forma ac tali efficacitate sint praedita, ut ad commune bonum conducere valeant viis ac rationibus, quae variis rerum momentis apte respondeant.

Il diritto dei profughi politici

... Non è superfluo ricordare che i profughi politici [*cioè perseguitati per motivi politici*] sono persone; e che a loro vanno riconosciuti tutti i diritti inerenti alla persona: diritti che non vengono meno quando essi siano stati privati della cittadinanza nelle comunità politiche di cui erano membri. 3990

Fra i diritti inerenti alla persona vi è pure quello di inserirsi nella comunità politica in cui si ritiene di potersi creare un avvenire per sé e per la propria famiglia; di conseguenza quella comunità politica, nei limiti acconsentiti dal bene comune rettamente inteso, ha il dovere di permettere quell'inserimento, come pure di favorire l'integrazione in se stessa delle nuove membra.

Il controllo degli armamenti

... Per cui giustizia, saggezza ed umanità domandano che venga arrestata 3991
la corsa agli armamenti; si riducano simultaneamente e reciprocamente gli armamenti già esistenti; si mettano al bando le armi nucleari; e si pervenga finalmente al disarmo integrato da controlli efficaci.

Necessità di un'autorità politica mondiale

... L'unità della famiglia umana è esistita in ogni tempo, giacché essa ha 3992
come membri gli esseri umani che sono tutti uguali per dignità naturale. Di conseguenza esisterà sempre l'esigenza obiettiva all'attuazione, in grado sufficiente, del bene comune universale, e cioè del bene comune della intera famiglia umana. ...

[*Oggi da una parte*] il bene comune universale solleva problemi complessi, gravissimi, estremamente urgenti, specialmente per ciò che riguarda la sicurezza e la pace mondiale; dall'altra parte i poteri pubblici delle singole comunità politiche, posti come sono su un piede di uguaglianza giuridica tra essi, per quanto moltiplichino i loro incontri e acuiscano la loro ingegnosità nell'elaborare nuovi strumenti giuridici, non sono più in grado di affrontare e risolvere gli accennati problemi adeguatamente; e ciò non tanto per mancanza di buona volontà o di iniziativa, ma perché la loro autorità è priva di un adeguato potere.

Nelle attuali condizioni della società umana, si deve ritenere che, sia la costituzione e la forma degli stati, come anche la forza di cui dispone l'autorità pubblica in tutte le nazioni della terra, sono inadeguate per la promozione del bene comune di tutti i popoli.

Esiste un rapporto intrinseco fra i contenuti storici del bene comune da una parte e la configurazione e il funzionamento dei poteri pubblici dall'altra. L'ordine morale, cioè, come esige l'autorità pubblica nella convivenza per l'attuazione del bene comune, di conseguenza esige pure che l'autorità a tale scopo sia efficiente. Ciò postula che gli organi nei quali l'autorità prende corpo, diviene operante e persegue il suo fine, siano strutturati e agiscano in maniera da essere idonei a tradurre nella realtà i contenuti nuovi che il bene comune viene assumendo nell'evolversi storico della convivenza.

3993 Cum autem hodie commune omnium gentium bonum quaestiones proponat omnes contingentes populos, cumque huiusmodi quaestiones nonnisi publica quaedam auctoritas explicare possit, cuius et potestas et forma et instrumenta aequa sint amplitudine, cuiusque actio tam late pateat quantum terrarum orbis: tum exinde sequitur, ut, ipso morali ordine cogente, publica quaedam generalis auctoritas constituenda sit.

Haec autem generalis auctoritas, cuius imperium ubique terrarum vim habeat, idoneisque instrumentis ad commune bonum universale conducat, omnium utique populorum consensione condenda est, non vero vi imponenda. Quod ex eo nascitur, quod, cum huiusmodi auctoritas efficaciter munere suo perfungi debeat, idcirco aequabilis in omnes, a studio partium prorsus aliena, atque ad commune omnium gentium bonum intenta sit oportet. ...

3994 *[294]* ... Ut de singularum civitatum communi bono, ita de generalibus omnium civitatum utilitatibus iudicari non potest, nisi ratione habita humanae personae; quapropter publica universalisque auctoritas eo maxime spectare debet, ut humanae personae iura agnoscantur, in debito habeantur honore, innoxia serventur, in re augeantur; quod efficere potest vel ipsa per se, si res ferat, vel in universo terrarum orbe rerum condicionibus institutis, quibus iuvantibus singularum civitatum principes sua possint commodius munera sustinere.

3995 Ad haec, sicut in singulis civitatibus rationes, quae publicae auctoritati sunt cum civibus, familiis interpositisque societatibus, regi ac temperari opus est subsidiarii officii principio: eodem aequum est necessitudines componi, quibus publica auctoritas universalis cum publicis auctoritatibus singularum nationum continetur. Nempe proprium huius auctoritatis universalis est quaestiones perpendere ac dirimere, quae boni communis universalisque causa exsistant, et vel res oeconomicas, sociales, politicas attingant, vel ingenii cultum; quaestiones, dicimus, quae, cum summae sint gravitatis, latissime pateant atque acriter urgeant, difficiliores sunt habendae quam ut a moderatoribus singularum civitatum feliciter expediantur.

Scilicet eiusdem auctoritatis universalis non est neque coërcere neque ad se revocare acta quae sunt publicae potestatis propria aliarum civitatum. Ex contrario ea contendat opus est, ut in toto terrarum orbe eiusmodi rerum status condatur, in quo non solum publica cuiusque nationis potestas, sed *[295]* etiam singuli homines et interpositi coetus possint tutius sua munera obire, sua praestare officia, sua iura vindicare.[1]

De collaboratione catholicorum in re sociali cum hominibus alienae fidei

3996 *[299]* ... [*In principiis socialibus*] efficiendis contingit crebro, ut catholici homines operam multimodis socient vel cum christianis ab hac Sede Apostolica seiunctis, vel cum hominibus christianae quidem fidei omnino expertibus,

*3995 [1] Cf. Pio XII, Discorso alla gioventù dell'Azione cattolica Italiana, 12 sett. 1948 (AAS 40[1948] 412).

Il bene comune universale pone ora problemi e dimensioni mondiali che non possono essere adeguatamente affrontati e risolti che ad opera di poteri pubblici aventi ampiezza, strutture e mezzi delle stesse proporzioni; di poteri pubblici, cioè, che siano in grado di operare in modo efficiente su piano mondiale. Lo stesso ordine morale quindi domanda che tali poteri vengano istituiti. 3993

I poteri pubblici, aventi autorità su piano mondiale e dotati di mezzi idonei a perseguire efficacemente gli obiettivi che costituiscono i contenuti concreti del bene comune universale, vanno istituiti di comune accordo e non imposti con la forza. La ragione è che siffatti poteri devono essere in grado di operare efficacemente; però, nello stesso tempo, la loro azione deve essere informata a sincera ed effettiva imparzialità; deve cioè essere un'azione diretta a soddisfare le esigenze obiettive del bene comune universale.

... Come il bene comune delle singole comunità politiche, così il bene comune universale non può essere determinato che avendo riguardo alla persona umana. Per cui anche i poteri pubblici della comunità mondiale devono proporsi come obiettivo fondamentale il riconoscimento, il rispetto, la tutela e la promozione dei diritti della persona: con un'azione diretta, quando il caso lo comporti; o creando un ambiente a raggio mondiale in cui sia reso più facile ai poteri pubblici delle singole comunità politiche svolgere le proprie specifiche funzioni. 3994

Come i rapporti tra individui, famiglie, corpi intermedi, e i poteri pubblici delle rispettive comunità politiche, nell'interno delle medesime, vanno regolati secondo il principio di sussidiarietà, così nella luce dello stesso principio vanno regolati pure i rapporti fra i poteri pubblici delle singole comunità politiche e i poteri pubblici della comunità mondiale. Ciò significa che i poteri pubblici della comunità mondiale devono affrontare e risolvere i problemi a contenuto economico, sociale, politico, culturale che pone il bene comune universale; problemi però che per la loro ampiezza, complessità e urgenza i poteri pubblici delle singole comunità politiche non sono in grado di affrontare con prospettiva di soluzioni positive. 3995

I poteri pubblici della comunità mondiale, non hanno lo scopo di limitare la sfera di azione ai poteri pubblici delle singole comunità politiche e tanto meno di sostituirsi ad essi; hanno invece lo scopo di contribuire alla creazione, su piano mondiale, di un ambiente nel quale i poteri pubblici delle singole comunità politiche, i rispettivi cittadini e i corpi intermedi possano svolgere i loro compiti, adempiere i loro doveri, esercitare i loro diritti con maggiore sicurezza.[1]

La collaborazione dei cattolici con gli uomini di altre fedi in ambito sociale

... [*L'attuazione di queste linee dottrinali*] offre ai cattolici un vasto campo di incontri e di intese tanto con i cristiani separati da questa sede apostolica, quanto con esseri umani non illuminati dalla fede in Gesù Cristo, nei quali pe- 3996

sed rationis participibus et naturali morum integritate ornatis. «Quod cum evenit, ii qui catholicum profitentur nomen, maximopere prospiciant, ut sibimetipsis semper constent, neve ad ea media consilia descendant, e quibus aut religionis aut morum integritas aliquid detrimenti capiat. Pariter tamen se tales praebeant, qui et aliorum sententiam aequa perpendant benignitate, et omnia ad utilitates suas non referant, et parati sint ad ea cum fide coniunctisque viribus efficienda, quae vel suapte natura sint bona vel ad bonum conducibilia».[1]

Omnino errores ab iis qui opinione labuntur semper distinguere aequum est, quamvis de hominibus agatur, qui aut errore veritatis aut impari rerum cognitione capti sint, vel ad sacra vel ad optimam vitae actionem attinentium. Nam homo ad errorem lapsus iam non humanitate instructus esse desinit, neque suam umquam personae dignitatem amittit, cuius nempe ratio est semper habenda. Praeterea in hominis natura numquam facultas perit et refragendi erroribus et viam ad veritatem quaerendi. Neque umquam hac in re providentissimi Dei auxilia hominem deficiunt. Ex quo fieri potest, ut, si quis hodie *[300]* vel fidei perspicuitate egeat vel in falsas discesserit sententias, possit postmodum, Dei collustratus lumine, veritatem amplecti. ...

3997 Inde deinceps par omnino est, a falsis philosophorum placitis de natura, de origine, de fine mundi et hominis plane incepta distinguere, quae sive res oeconomicas et sociales, sive ingenii cultum, sive civitatis temperationem contingunt, etiamsi incepta hoc genus ab illis placitis originem et incitamentum ducant; quoniam, dum formula disciplinae, postquam definite descripta est, iam non mutatur, incepta illa utpote quae in mutabilibus rerum condicionibus versentur, his non possunt quin sint admodum sane obnoxia. De reliquo quis eat infitias, in hisce inceptis, quatenus videlicet cum rectae rationis praeceptis congruant, et iustas hominis appetitiones referant, posse aliquid boni et probandi inesse?[1]

Has ob causas cadere aliquando potest, ut quae congressiones de rerum usu antehac ad nullam partem utiles visae sint, nunc vero fructuosae aut iam re vera sint aut futurae prospiciantur. Sed diiudicare utrum eo perventum sit necne, ... una docere potest prudentia, virtutum cunctarum moderatrix ... . Quare si res catholicorum hominum agitur, de huius exempli causis decernere ad eos viros potissimum pertinet, qui in civium communitate inque harum rerum provincia primas agunt; dummodo tamen praeterquam principia iuris naturalis servent, doctrinae etiam de rebus socialibus, quam tradit Ecclesia, obsequantur, *[301]* auctoritatumque ecclesiasticarum monitis pareant. Neminem enim praetereat oportet, Ecclesiae ius itemque officium esse, non solum fidei morumque doctrinam tutari, sed etiam auctoritatem suam apud filios suos in regione rerum externarum interponere, cum diiudicare opus est quomodo doctrina eadem sit ad effectum adducenda.[2]

***3996** [1] Giovanni XXIII, Enciclica *Mater et Magistra* (AAS 53[1961] 456s)

***3997** [1] Con queste parole Giovanni XXIII spiega la frase dell'apostolo Paolo (1Ts 5,21): «Esaminate ogni cosa; conservate ciò che è buono», che è da applicare anche a tutti gli elementi positivi che sono insiti nei movimenti sociali; in questo passo il papa giustifica pure la sua prudente apertura, espressa nell'enciclica *Mater et Magistra*, nei confronti dei progressi della vita sociale, distinguendo tra le giuste richieste di un movimento e la sua origine o il suo modo di procedere, che per svariati motivi (violenza, mancanza di moderazione, irreligiosità) talvolta è da disapprovare.

rò è presente la luce della ragione ed è pure presente e operante l'onestà naturale. «In tali rapporti i nostri figli siano vigilanti per essere sempre coerenti con se stessi, per non venire mai a compromessi riguardo alla religione e alla morale. Ma nello stesso tempo siano e si mostrino animati da spirito di comprensione, disinteressati e disposti ad operare lealmente nell'attuazione di oggetti che siano di loro natura buoni o riducibili al bene».[1]

Non si dovrà però mai confondere l'errore con l'errante, anche quando trattasi di errore o di conoscenza inadeguata della verità in campo morale-religioso. L'errante è sempre e anzitutto un essere umano e conserva, in ogni caso, la sua dignità di persona; e va sempre considerato e trattato come si conviene a tanta dignità. Inoltre in ogni essere umano non si spegne mai l'esigenza, congenita alla sua natura, di spezzare gli schemi dell'errore per aprirsi alla conoscenza della verità. E l'azione di Dio in lui non viene mai meno. Per cui chi in un particolare momento della sua vita non ha chiarezza di fede, o aderisce ad opinioni erronee, può essere domani illuminato e credere alla verità. ...

Va altresì tenuto presente che non si possono neppure identificare false dottrine filosofiche sulla natura, l'origine e il destino dell'universo e dell'uomo, con movimenti storici a finalità economiche, sociali, culturali e politiche, anche se questi movimenti sono stati originati da quelle dottrine e da esse hanno tratto e traggono tuttora ispirazione. Giacché le dottrine, una volta elaborate e definite, rimangono sempre le stesse; mentre i movimenti suddetti, agendo sulle situazioni storiche incessantemente evolventi, non possono non subire gli influssi e quindi non possono non andare soggetti a mutamenti anche profondi. Inoltre chi può negare che in quei movimenti, nella misura in cui sono conformi ai dettami della retta ragione e si fanno interpreti delle giuste aspirazioni della persona umana, vi siano elementi positivi e meritevoli di approvazione?[1] 3997

Pertanto, può verificarsi che un avvicinamento o un incontro di ordine pratico, ieri ritenuto non opportuno o non fecondo, oggi invece lo sia o lo possa divenire domani. Decidere se tale momento è arrivato, ... si può risolvere soltanto con la virtù della prudenza, che è la guida delle virtù ... . Perciò, da parte dei cattolici, tale decisione spetta in primo luogo a coloro che vivono od operano nei settori specifici della convivenza, in cui quei problemi si pongono, sempre tuttavia in accordo con i principi del diritto naturale, con la dottrina sociale della chiesa e con le direttive dell'autorità ecclesiastica. Non si deve, infatti, dimenticare che compete alla chiesa il diritto e il dovere non solo di tutelare i principi dell'ordine etico e religioso, ma anche di intervenire autoritativamente presso i suoi figli nella sfera dell'ordine temporale, quando si tratta di giudicare dell'applicazione di quei principi ai casi concreti.[2]

[2] Cf. Giovanni XXIII, Enciclica *Mater et Magistra* (AAS 53[1961] 456) e la bolla di annunzio del concilio Vaticano II, 25 dic. 1961 (AAS 54[1962] 10); cf. anche Leone XIII, Enciclica *Immortale Dei* (*Acta*, Roma 5, 128); Pio XI, Enciclica *Ubi arcano*, 23 dic. 1922 (AAS 14[1922] 698); Pio XII, Discorso al Congresso internazionale della donne cattoliche, 11 sett. 1947 (AAS 39[1947] 486).

CONCILIUM VATICANUM II (XXI OECUM.): 11 Oct. 1962 – 8 Dec. 1965

Già Pio XI e il suo successore Pio XII avevano intrapreso preparativi per la ripresa del concilio Vaticano I. Il 25 genn. 1959 Giovanni XXIII comunicò a 17 cardinali la sua intenzione di convocare un concilio ecumenico. Con la costituzione apostolica *Humanae salutis* del 25 dic. 1961 (AAS 54[1962] 7-10 / CoDeDe 839-853) ne fu annunziata la convocazione per l'ott. 1962. Il motuproprio *Consilium* del 2 febbr. 1962 (AAS 54[1962] 65s) ne fissò l'inizio per l'11 ott. 1962. Sebbene il concilio direttamente non abbia definito alcun dogma in questioni di fede e di morale, i suoi documenti hanno un carattere dogmatico (cf. le «Notificationes» del 16 nov. 1964: AAS 57[1965] 72; *4350-4352). Questo vale oltre che naturalmente per le costituzioni dogmatiche, quella sulla chiesa, la *Lumen gentium* (*4101-4179), e quella sulla rivelazione, la *Dei verbum* (*4201-4235), anche per alcune parti degli altri documenti. Il concilio Vaticano II è stato un concilio pastorale, che voleva portare la vita della chiesa all'aggiornamento Il programma è stato formulato da Giovanni XXIII nella sua prima enciclica *Ad Petri cathedram* del 29 giugno 1959 (AAS 51[1959] 497-531) e dal concilio stesso all'inizio della costituzione *Sacrosanctum concilium* (cf. *4001): si tratta dell'approfondimento della vita cristiana, dell'adattamen- ▷

4001-4048: Sessio publica III, 4 Dec. 1963: Constitutio de sacra Liturgia *Sacrosanctum concilium*

Già prima dell'apertura del concilio c'erano state sollecitazioni per una riforma della liturgia cattolica. Pio XII nell'enciclica *Mediator Dei* del 20 nov. 1947 (*3840-3855) aveva accolto i desideri del movimento liturgico e aveva introdotto la riforma dell'ufficio divino e della liturgia pasquale (cf. A. Bugnini, *Documenta pontificia ad instaurationem liturgicam spectantia 1903-1953* [Roma 1953], *1953-1959* [Roma 1959]). L'*Instructio de musica* ▷

Prooemium

4001 *[97]* 1. Sacrosanctum Concilium, cum sibi proponat vitam christianam inter fideles in dies augere; eas institutiones quae mutationibus obnoxiae sunt, ad nostrae aetatis necessitates melius accommodare; quidquid ad unionem omnium in Christum credentium conferre potest, fovere; et quidquid ad omnes in sinum Ecclesiae vocandos conducit, roborare; suum esse arbitratur peculiari ratione etiam instaurandam atque fovendam Liturgiam curare.

4002 2. Liturgia enim, per quam, maxime in divino Eucharistiae Sacrificio, «opus nostrae Redemptionis exercetur»[1] summe eo confert ut fideles vivendo exprimant et aliis manifestent mysterium Christi et genuinam *[98]* verae Ecclesiae naturam, cuius proprium est esse humanam simul ac divinam, visibilem invisibilibus praeditam, actione ferventem et contemplationi vacantem, in mundo praesentem et tamen peregrinam; et ita quidem ut in ea quod humanum est ordinetur ad divinum eique subordinetur, quod visibile ad invisibile, quod actionis ad contemplationem, et quod praesens ad futuram civitatem quam inquirimus.[2]

*4002 [1] *Missale Romanum* (1962), Orazione sulle oblate della 9ª dom. dopo Pentecoste.

CONCILIO VATICANO II (21° ECUM.) 11 ott. 1962 – 8 dic. 1965

to delle istituzioni ecclesiastiche alle necessità del tempo, della promozione dell'unità dei cristiani e del rafforzamento della missionarietà della chiesa. In 9 sessioni furono approvati 16 documenti (4 costituzioni, 9 decreti e 3 dichiarazioni).

1° periodo: Sessione 1ª, 11 ott. 1962 – 8 dic. 1962

Continuazione del concilio Vaticano II sotto PAOLO VI

PAOLO VI: 21 giugno 1963 – 6 agosto 1978

2° periodo: Sessioni 2ª-3ª, 29 sett. 1963 – 4 dic. 1963
3° periodo: Sessioni 4ª-5ª, 14 sett. 1964 – 21 nov. 1964
4° periodo: Sessioni 6ª-9ª, 14 sett. 1965 – 7 dic. 1965
Solenne celebrazione conclusiva: 8 dic. 1965

4001-4048: Sessione pubblica 3ª, 4 dic. 1963: Costituzione *Sacrosanctum concilium* sulla sacra liturgia

sacra del 3 sett. 1958 (AAS 50[1958] 630-663) incoraggiava i fedeli a una «partecipazione attiva» alla liturgia. Il 22 ott. 1962 si discusse sullo schema redatto dalla commissione preparatoria. Il 4 marzo 1964 Paolo VI affidò l'applicazione della costituzione al «Consilium ad exsequendam Constitutionem de sacra Liturgia» (cf. AAS 56[1964] 993-996). – *Ed.*: AAS 56(1964) 97-113 / COD 820-830 / ASyn 2/VI, 409-421 / CoDeDe 3-29.

Proemio

1. Il sacrosanto concilio, proponendosi di far crescere sempre più la vita 4001
cristiana tra i fedeli, di meglio adattare alle esigenze del nostro tempo quelle istituzioni che sono soggette a mutamenti, di favorire tutto ciò che può contribuire all'unione di tutti i credenti in Cristo e di rinvigorire ciò che giova a chiamare tutti nel seno della chiesa, ritiene suo dovere interessarsi in modo speciale anche della riforma e della promozione della liturgia.

2. La liturgia infatti, mediante la quale, soprattutto nel divino sacrificio 4002
dell'eucaristia, «si attua l'opera della nostra redenzione»,[1] contribuisce in sommo grado a che i fedeli esprimano nella loro vita e manifestino agli altri il mistero di Cristo e l'autentica natura della vera chiesa. Questa ha la caratteristica di essere nello stesso tempo umana e divina, visibile ma dotata di dimensioni invisibili, impegnata nell'azione e dedita alla contemplazione, presente nel mondo e tuttavia pellegrina; e tutto questo, però, in modo tale che quanto in essa è umano sia ordinato e subordinato al divino, il visibile all'invisibile, l'azione alla contemplazione, il presente alla città futura alla quale tendiamo.[2]

[2] Cf. Eb 13,14.

Unde cum Liturgia eos qui intus sunt cotidie aedificet in templum sanctum in Domino, in habitaculum Dei in Spiritu,[3] usque ad mensuram aetatis plenitudinis Christi,[4] miro modo simul vires eorum ad praedicandum Christum roborat, et sic Ecclesiam iis qui sunt foris ostendit ut signum levatum in nationes,[5] sub quo filii Dei dispersi congregentur in unum[6] quousque unum ovile fiat et unus pastor.[7]

4003 3. Quare Sacrosanctum Concilium, de fovenda atque instauranda Liturgia quae sequuntur principia censet in mentem revocanda et practicas normas statuendas esse.

Inter haec principia et normas nonnulla habentur quae tum ad ritum romanum tum ad omnes alios ritus applicari possunt ac debent, licet normae practicae quae sequuntur solum ritum romanum spectare intellegendae sint, nisi agatur de iis quae ex ipsa rei natura alios quoque ritus afficiant.

4004 4. Traditioni denique fideliter obsequens, Sacrosanctum Concilium declarat Sanctam Matrem Ecclesiam omnes ritus legitime agnitos aequo iure atque honore habere, eosque in posterum servari et omnimode foveri velle, atque optat ut, ubi opus sit, caute ex integro ad mentem sanae traditionis recognoscantur et novo vigore, pro hodiernis adiunctis et necessitatibus, donentur. *[99]*

Caput I: De principiis generalibus ad sacram Liturgiam instaurandam atque fovendam

I. De sacrae Liturgiae natura eiusque momento in vita ecclesiae

4005 5. Deus, qui «omnes homines vult salvos fieri et ad agnitionem veritatis venire» [*1Tm 2,4*], «multifariam multisque modis olim loquens patribus in prophetis» [*Hb 1,1*], ubi venit plenitudo temporis, misit Filium suum, Verbum carnem factum, Spiritu Sancto unctum, ad evangelizandum pauperibus, ad sanandos contritos corde,[1] «medicum carnalem et spiritualem»,[2] Mediatorem Dei et hominum.[3] Ipsius namque humanitas, in unitate personae Verbi, fuit instrumentum nostrae salutis. Quare in Christo «nostrae reconciliationis processit perfecta placatio, et divini cultus nobis est indita plenitudo».[4]

Hoc autem humanae Redemptionis et perfectae Dei glorificationis opus, cui divina magnalia in populo Veteris Testamenti praeluserant, adimplevit Christus Dominus, praecipue per suae beatae Passionis, ab inferis Resurrec-

[3] Cf Ef 2,21s.
[4] Cf. Ef 4,13
[5] Cf. Is 11,12.
[6] Cf. Gv 11,52
[7] Cf. Gv 10,16.
*4005 [1] Cf. Is 61,1; Lc 4,18.

Così la liturgia, mentre ogni giorno edifica quelli che sono dentro la chiesa in tempio santo nel Signore, in abitazione di Dio nello Spirito,[3] fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo,[4] nello stesso tempo irrobustisce in modo mirabile le loro forze perché possano predicare il Cristo. Così a coloro che sono fuori essa mostra la chiesa come vessillo innalzato sulle nazioni,[5] sotto il quale i dispersi figli di Dio possano raccogliersi in unità,[6] finché si faccia un solo ovile e un solo pastore.[7]

3. Il sacrosanto concilio ritiene perciò di dover richiamare i seguenti **4003**
principi riguardanti l'incremento e la riforma della liturgia, e stabilire della norme pratiche.

Fra questi principi e queste norme parecchi possono e devono essere applicati sia al rito romano sia a tutti gli altri riti, benché le norme pratiche che seguono debbano intendersi come riguardanti il solo rito romano, a meno che si tratti di cose che per loro stessa natura si riferiscono anche agli altri riti.

4. Infine il sacrosanto concilio, in fedele obbedienza alla tradizione, di- **4004**
chiara che la santa madre chiesa considera di uguale diritto e con pari onore tutti i riti legittimamente riconosciuti, e vuole che in avvenire essi siano conservati e in ogni modo incrementati, e desidera che, ove sia necessario, vengano prudentemente riveduti in modo integrale nello spirito della sana tradizione e venga dato loro nuovo vigore secondo le circostanze e le necessità del nostro tempo.

Capitolo I: Principi generali per il rinnovamento e l'incremento della sacra liturgia

I. Natura della sacra liturgia e sua importanza nella vita della chiesa

5. Dio, «il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla co- **4005**
noscenza della verità» [*1Tm 2,4*], «dopo avere già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti» [*Eb 1,1*], quando venne la pienezza dei tempi, mandò il suo Figlio, Verbo fatto carne, unto di Spirito Santo, ad annunziare la buona novella ai poveri, a risanare i cuori affranti,[1] «medico della carne e dello spirito»,[2] mediatore di Dio e degli uomini.[3] Infatti la sua umanità, nell'unità della persona del Verbo, fu strumento della nostra salvezza. Perciò in Cristo «avvenne il perfetto compimento della nostra riconciliazione e ci fu data la pienezza del culto divino».[4]

Quest'opera della redenzione umana e della perfetta glorificazione di Dio, che ha il suo preludio nelle mirabili gesta divine operate nel popolo dell'Antico Testamento, è stata compiuta da Cristo Signore, principalmente per

[2] Ignazio d'Antiochia, Lettera alla comunità di Efeso. n. 7, 2 (Funk 1, 218 / SouChr 10 [1968] 68).
[3] Cf. 1Tm 2,5.
[4] *Sacramentarium Veronense* (*Leonianum*) (L.C. Mohlberg [Rerum Ecclesiasticarum Documenta 1; Roma 1956], n 1265, p. 162)

tionis et gloriosae Ascensionis paschale mysterium, quo «mortem nostram moriendo destruxit, et vitam resurgendo reparavit».[5] Nam de latere Christi in cruce dormientis ortum est totius Ecclesiae mirabile sacramentum.[6] *[100]*

4006 6. Ideoque, sicut Christus missus est a Patre, ita et ipse Apostolos, repletos Spiritu Sancto, misit, non solum ut, praedicantes Evangelium omni creaturae,[1] annuntiarent Filium Dei morte sua et resurrectione nos a potestate satanae[2] et a morte liberasse et in regnum Patris transtulisse, sed etiam ut, quod annuntiabant, opus salutis per Sacrificium et Sacramenta, circa quae tota vita liturgica vertit, exercerent. Sic per Baptismum homines paschali Christi mysterio inseruntur: commortui, consepulti, conresuscitati;[3] spiritum accipiunt adoptionis filiorum, «in quo clamamus: Abba, Pater» [*Rm 8,15*], et ita fiunt veri adoratores, quos Pater quaerit.[4]

Similiter quotiescumque dominicam cenam manducant, mortem Domini annuntiant donec veniat.[5] Idcirco, ipso die Pentecostes, quo Ecclesia mundo apparuit, «qui receperunt sermonem» Petri «baptizati sunt». Et erant «perseverantes in doctrina Apostolorum et communicatione fractionis panis et orationibus ... collaudantes Deum et habentes gratiam ad omnem plebem» [*Act 2,41-47*].

Numquam exinde omisit Ecclesia quin in unum conveniret ad paschale mysterium celebrandum: legendo ea «in omnibus Scripturis quae de ipso erant» [*Lc 24,27*], Eucharistiam celebrando in qua «mortis eius victoria et triumphus repraesentatur»,[6] et simul gratias agendo «Deo super inenarrabili dono» [*2Cor 9,15*] in Christo Iesu, «in laudem gloriae eius» [*Eph 1,12*], per virtutem Spiritus Sancti.

4007 7. Ad tantum vero opus perficiendum, Christus Ecclesiae suae semper adest, praesertim in actionibus liturgicis. Praesens adest in Missae Sacrificio cum in ministri persona, «idem nunc offerens sacerdotum ministerio, qui seipsum tunc in cruce obtulit»,[1] tum maxime sub specibus *[101]* eucharisticis. Praesens adest virtute sua in Sacramentis, ita ut cum aliquis baptizat, Christus ipse baptizet.[2] Praesens adest in verbo suo, siquidem ipse loquitur dum sacrae Scripturae in Ecclesia leguntur. Praesens adest denique dum supplicat et psallit Ecclesia, ipse qui promisit: «Ubi sunt duo vel tres congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum» [*Mt 18,20*].

Reapse tanto in opere, quo Deus perfecte glorificatur, et homines sanctificantur, Christus Ecclesiam, sponsam suam dilectissimam, sibi semper consociat, quae Dominum suum invocat et per ipsum Aeterno Patri cultum tribuit.

---

[5] *Missale Romanum* (1962), prefazio pasquale.
[6] Cf. *Missale Romanum* (1962), orazione dopo la 2ª lettura del venerdì santo.
*4006 [1] Cf. Mc 16,15.
[2] Cf. At 26,18.
[3] Cf. Rm 6,4; Ef 2,6; Col 3,1; 2Tm 2,11.
[4] Cf. Gv 4,23.
[5] Cf 1Cor 11,26.

mezzo del mistero pasquale della sua beata passione, risurrezione da morte e gloriosa ascensione, mistero col quale «morendo ha distrutto la nostra morte e risorgendo ha rinnovato la vita».[5] Infatti dal costato di Cristo dormiente sulla croce è scaturito il mirabile sacramento di tutta la chiesa.[6]

6. Perciò, come il Cristo fu inviato dal Padre, così anch'egli ha inviato gli 4006
apostoli, pieni di Spirito Santo, non solo perché, predicando l'evangelo ad ogni creatura,[1] annunziassero che il Figlio di Dio con la sua morte e risurrezione ci ha liberati dal potere di satana[2] e dalla morte e ci ha trasferiti nel regno del Padre, ma anche perché attuassero, per mezzo del sacrificio e dei sacramenti sui quali s'impernia tutta la vita liturgica, l'opera della salvezza che annunziavano. Così, mediante il battesimo, gli uomini vengono inseriti nel mistero pasquale di Cristo: con lui morti, sepolti e risuscitati;[3] ricevono lo spirito dei figli adottivi «per mezzo del quale gridiamo: Abbà, Padre!» [*Rm 8,15*], e in tal modo diventano i veri adoratori che il Padre ricerca.[4] Parimenti, ogni volta che mangiano la cena del Signore, annunziano la morte del Signore finché egli venga.[5] Perciò, proprio il giorno di pentecoste, nel quale la chiesa si manifestò al mondo, «quelli che accolsero la parola» di Pietro «furono battezzati». Ed erano «assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere ... lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo» [*At 2,41-47*].

Da allora, la chiesa mai tralasciò di riunirsi in assemblea per celebrare il mistero pasquale: con la lettura di quanto «in tutte le Scritture si riferiva a lui» [*Lc 24,27*], con la celebrazione dell'eucaristia, nella quale «vengono ripresentati la vittoria e il trionfo della sua morte»,[6] e con l'azione di grazie «a Dio per il suo dono ineffabile» [*2Cor 9,15*] nel Cristo Gesù, «in lode della sua gloria» [*Ef 1,12*]), per virtù dello Spirito Santo.

7. Per realizzare un'opera così grande, Cristo è sempre presente nella sua 4007
chiesa, specialmente nelle azioni liturgiche. È presente nel sacrificio della messa sia nella persona del ministro, «egli che, offertosi una volta sulla croce, offre ancora se stesso per il ministero dei sacerdoti»,[1] sia soprattutto sotto le specie eucaristiche. È presente con la sua potenza nei sacramenti, di modo che quando uno battezza è Cristo stesso che battezza.[2] È presente nella sua parola, giacché è lui che parla quando nella chiesa si legge la sacra Scrittura. È presente, infine, quando la chiesa prega e salmeggia, lui che ha promesso: «Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro» [*Mt 18,20*].

In quest'opera così grande, con la quale viene resa a Dio una gloria perfetta e gli uomini vengono santificati, Cristo associa realmente sempre a sé la chiesa, sua sposa amatissima, la quale prega il suo Signore e per mezzo di lui rende culto all'eterno Padre.

---

[6] Concilio di Trento, sessione 13ª, 11 ott. 1551, Decreto sul sacramento dell'eucaristia, c. 5 (SGTr 7, 202; *1644).
*4007 [1] Concilio di Trento, sessione 22ª, 17 sett. 1562, Dottrina sul sacrificio della messa, c. 2 (SGTr 8, 960; *1743).
[2] Cf. Agostino, *In Evangelium Iohannis*, tract. 6, 1, n. 7 (PL 35, 1428 / R. Willems: CpChL 36 [1954] 56s).

Merito igitur Liturgia habetur veluti Iesu Christi sacerdotalis muneris exercitatio, in qua per signa sensibilia significatur et modo singulis proprio efficitur sanctificatio hominis, et a mystico Iesu Christi Corpore, Capite nempe eiusque membris, integer cultus publicus exercetur.

Proinde omnis liturgica celebratio, utpote opus Christi sacerdotis, eiusque Corporis, quod est Ecclesia, est actio sacra praecellenter, cuius efficacitatem eodem titulo eodemque gradu nulla alia actio Ecclesiae adaequat.

4008 8. In terrena Liturgia caelestem illam praegustando participamus, quae in sancta civitate Ierusalem, ad quam peregrini tendimus, celebratur, ubi Christus est in dextera Dei sedens, sanctorum minister et tabernaculi veri;[1] cum omni militia caelestis exercitus hymnum gloriae Domino canimus; memoriam Sanctorum venerantes partem aliquam et societatem cum iis speramus; Salvatorem expectamus Dominum nostrum Iesum Christum, donec ipse apparebit vita nostra, et nos apparebimus cum ipso in gloria.[2]

4009 9. Sacra Liturgia non explet totam actionem Ecclesiae; nam antequam homines ad Liturgiam accedere possint, necesse est ut ad fidem [102] et conversionem vocentur: «Quomodo invocabunt in quem non crediderunt? Aut quomodo credent ei quem non audierunt? Quomodo autem audient sine praedicante? Quomodo vero praedicabunt nisi mittantur?» [*Rm 10,14s*].

Quare Ecclesia non credentibus praeconium salutis annuntiat, ut omnes homines solum Deum verum et quem misit Iesum Christum cognoscant et a viis suis convertantur, paenitentiam agentes.[1] Credentibus vero semper fidem et paenitentiam praedicare debet, eos praeterea debet ad Sacramenta disponere, docere servare omnia quaecumque mandavit Christus,[2] et allicere ad omnia opera caritatis, pietatis et apostolatus, quibus operibus manifestum fiat christifideles de hoc mundo quidem non esse, sed tamen esse lucem mundi eosdemque Patrem glorificare coram hominibus.

4010 10. Attamen Liturgia est culmen ad quod actio Ecclesiae tendit et simul fons unde omnis eius virtus emanat. Nam labores apostolici ad id ordinantur ut omnes, per fidem et Baptismum filii Dei facti, in unum conveniant, in medio Ecclesiae Deum laudent, Sacrificium participent et cenam dominicam manducent.

Vicissim, ipsa Liturgia impellit fideles ut «sacramentis paschalibus» satiati fiant «pietate concordes»;[1] orat ut «vivendo teneant quod fide perceperunt»;[2] renovatio vero foederis Domini cum hominibus in Eucharistia fideles in urgentem caritatem Christi trahit et accendit. Ex Liturgia ergo, praecipue ex Eucharistia, ut e fonte, gratia in nos derivatur et maxima cum efficacia obtinetur illa in Christo hominum sanctificatio et Dei glorificatio, ad quam, uti ad finem, omnia alia Ecclesiae opera contendunt.

***4008** [1] Cf. Ap 21,2; Col 3,1. Eb 8,2.
[2] Cf. Fil 3,20, Col 3,4.
***4009** [1] Cf. Gv 17,3; Lc 24,27; At 2,38.
[2] Cf. Mt 28,20.

Giustamente perciò la liturgia è considerata come l'esercizio della missione sacerdotale di Gesù Cristo, mediante la quale con segni sensibili viene significata e, in modo proprio a ciascuno, realizzata la santificazione dell'uomo, e viene esercitato dal corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal capo e dalle sue membra, il culto pubblico integrale.

Perciò ogni celebrazione liturgica, in quanto opera di Cristo sacerdote e del suo corpo, che è la chiesa, è azione sacra per eccellenza, e nessun'altra azione della chiesa ne uguaglia l'efficacia allo stesso titolo e allo stesso grado.

8. Nella liturgia terrena noi partecipiamo, pregustandola, a quella cele- 4008
ste, che viene celebrata nella santa città di Gerusalemme, verso la quale tendiamo come pellegrini, dove Cristo si trova assiso alla destra di Dio, ministro del santuario e della vera tenda;[1] con tutte le schiere della milizia celeste cantiamo al Signore l'inno di gloria; venerando la memoria dei santi, speriamo di essere ammessi nella loro comunità; aspettiamo, quale salvatore, il Signore Gesù Cristo, fino a quando egli, nostra vita, si manifesterà. Allora anche noi saremo manifestati con lui nella gloria.[2]

9. La sacra liturgia non esaurisce tutta l'azione della chiesa. Infatti, pri- 4009
ma che gli uomini possano accostarsi alla liturgia, è necessario che siano chiamati alla fede e alla conversione: «Come potranno invocarlo senza aver prima creduto in lui? E come potranno credere, senza averne sentito parlare? E come potranno sentirne parlare senza uno che lo annunzi? E come lo annunzieranno senza essere prima inviati?» [*Rm 10,14s*].

Per questo motivo la chiesa annunzia il messaggio della salvezza ai non credenti, affinché tutti gli uomini conoscano l'unico vero Dio e il suo inviato, Gesù Cristo, e si convertano dalle loro vie facendo penitenza.[1] Ai credenti poi essa deve sempre predicare la fede e la penitenza, deve inoltre disporli ai sacramenti, insegnare loro ad osservare tutto ciò che Cristo ha comandato,[2] e incitarli a tutte le opere di carità, di pietà e di apostolato, attraverso le quali divenga manifesto che i fedeli cristiani non sono di questo mondo e tuttavia sono luce del mondo e rendono gloria al Padre dinanzi agli uomini.

10. Nondimeno la liturgia è il culmine verso cui tende l'azione della chie- 4010
sa e, insieme, la fonte da cui promana tutto il suo vigore. Infatti le fatiche apostoliche sono ordinate a ottenere che tutti, diventati figli di Dio mediante la fede e il battesimo, si riuniscano in assemblea, lodino Dio nella chiesa, partecipino al sacrificio e mangino la cena del Signore.

A sua volta, la liturgia spinge i fedeli, nutriti dei «sacramenti pasquali», a vivere «concordi nell'amore»,[1] domanda che «esprimano nella vita quanto hanno ricevuto con la fede»;[2] inoltre la rinnovazione dell'alleanza del Signore con gli uomini nell'eucaristia conduce e accende i fedeli nella pressante carità di Cristo. Dalla liturgia dunque, particolarmente dall'eucaristia, deriva in noi, come da sorgente, la grazia, e si ottiene con la massima efficacia, quella santificazione degli uomini e quella glorificazione di Dio in Cristo, verso la quale convergono, come a loro fine, tutte le altre attività della chiesa.

***4010** [1] *Missale Romanum* (1962), postcommunio della veglia pasquale e della domenica di Pasqua.
[2] *Missale Romanum* (1962), orazione della messa del martedì della settimana di Pasqua.

4011 11. Ut haec tamen plena efficacitas habeatur, necessarium est ut fideles cum recti animi dispositionibus ad sacram Liturgiam accedant, *[103]* mentem suam voci accommodent, et supernae gratiae cooperentur, ne eam in vacuum recipiant.[1] Ideo sacris pastoribus advigilandum est ut in actione liturgica non solum observentur leges ad validam et licitam celebrationem, sed ut fideles scienter, actuose et fructuose eandem participent.

4012 12. Vita tamen spiritualis non unius sacrae Liturgiae participatione continetur. Christianus enim ad communiter orandum vocatus, nihilominus debet etiam intrare in cubiculum suum ut Patrem in abscondito oret,[1] immo, docente Apostolo, sine intermissione orare.[2] Et ab eodem Apostolo docemur mortificationem Iesu semper circumferre in corpore nostro, ut et vita Iesu manifestetur in carne nostra mortali.[3] Quapropter Dominum in Missae Sacrificio precamur ut, «hostiae spiritualis oblatione suscepta, nosmetipsos» sibi perficiat «munus aeternum».[4]

4013 13. Pia populi christiani exercitia, dummodo legibus et normis Ecclesiae conformia sint, valde commendantur, praesertim cum de mandato Apostolicae Sedis fiunt.

Speciali quoque dignitate gaudent sacra Ecclesiarum particularium exercitia, quae de mandato Episcoporum celebrantur, secundum consuetudines aut libros legitime approbatos.

Ita vero, ratione habita temporum liturgicorum, eadem exercitia ordinentur oportet, ut sacrae Liturgiae congruant, ab ea quodammodo deriventur, ad eam populum manuducant, utpote quae natura sua iisdem longe antecellat. *[104]*

II. De liturgica institutione et de actuosa participatione prosequendis

4014 14. Valde cupit Mater Ecclesia ut fideles universi ad plenam illam, consciam atque actuosam liturgicarum celebrationum participationem ducantur, quae ab ipsius Liturgiae natura postulatur et ad quam populus christianus, «genus electum, regale sacerdotium, gens sancta, populus adquisitionis» [*1Pt 2,9; cf. 2,4s*], vi Baptismatis ius habet et officium.

Quae totius populi plena et actuosa participatio, in instauranda et fovenda sacra Liturgia, summopere est attendenda: est enim primus, isque necessarius fons, e quo spiritum vere christianum fideles hauriant; et ideo in tota actione pastorali, per debitam institutionem, ab animarum pastoribus est sedulo adpetenda.

Sed quia, ut hoc evenire possit, nulla spes effulget nisi prius ipsi animarum pastores spiritu et virtute Liturgiae penitus imbuantur in eaque efficiantur magistri, ideo pernecesse est ut institutioni liturgicae cleri apprime consulatur. Quapropter Sacrosanctum Concilium ea quae sequuntur statuere decrevit.

***4011** [1] Cf. 2Cor 6,1.
***4012** [1] Cf. Mt 6,6.
[2] Cf. 1Ts 5,17.

11. Per ottenere però questa piena efficacia, è necessario che i fedeli si accostino alla sacra liturgia con retta disposizione interiore, che conformino la loro mente alle parole e cooperino con la grazia divina per non riceverla invano.[1] Perciò i sacri pastori devono vigilare affinché nell'azione liturgica non solo siano osservate le leggi per la valida e lecita celebrazione, ma che i fedeli vi prendano parte consapevolmente, attivamente e fruttuosamente. 4011

12. La vita spirituale, tuttavia, non si esaurisce nella partecipazione alla sola sacra liturgia. Il cristiano, infatti, chiamato alla preghiera in comune, nondimeno deve anche entrare nella sua stanza per pregare il Padre in segreto;[1] anzi, secondo l'insegnamento dell'apostolo, deve pregare incessantemente.[2] E il medesimo apostolo ci insegna a portare continuamente nel nostro corpo la passione di Gesù, affinché la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale.[3] Per questo nel sacrificio della messa preghiamo il Signore che, «accettando l'offerta del sacrificio spirituale», faccia «di noi stessi un'offerta eterna»[4] a lui. 4012

13. I pii esercizi del popolo cristiano, purché siano conformi alle leggi e alle norme della chiesa, sono vivamente raccomandati, soprattutto quando si compiono per mandato della sede apostolica. 4013

Di speciale dignità godono anche i sacri esercizi delle chiese particolari, che vengono celebrati per mandato dei vescovi, secondo le consuetudini o i libri legittimamente approvati.

Bisogna però che tali esercizi siano regolati tenendo conto dei tempi liturgici, in modo da essere in armonia con la sacra liturgia, da essa in qualche modo traggano ispirazione e ad essa, data la sua natura di gran lunga superiore, conducano il popolo cristiano.

II. Promozione della formazione liturgica e della partecipazione attiva

14. La madre chiesa desidera ardentemente che tutti i fedeli vengano guidati a quella piena, consapevole e attiva partecipazione delle celebrazioni liturgiche, che è richiesta dalla natura della stessa liturgia e alla quale il popolo cristiano, «stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato» [*1Pt 2,9; cf. 2,4s*], ha diritto e dovere in forza del battesimo. 4014

A tale piena e attiva partecipazione di tutto il popolo va dedicata una specialissima cura nella riforma e nell'incremento della liturgia: essa infatti è la prima e per di più necessaria sorgente dalla quale i fedeli possano attingere uno spirito veramente cristiano; e perciò i pastori d'anime, in tutta l'attività pastorale, devono cercare di ottenerla attraverso un'adeguata formazione.

Ma poiché non si può sperare la realizzazione di ciò, se gli stessi pastori d'anime non siano penetrati per primi dello spirito e della forza della liturgia e non ne diventino maestri, è perciò assolutamente necessario dare il primo posto alla formazione liturgica del clero. Pertanto il sacrosanto concilio ha deciso di stabilire quanto segue.

[3] Cf. 2Cor 4,10s.
[4] *Missale Romanum* (1962), secreta del lunedì di Pentecoste.

4015 15. Magistri, qui sacrae Liturgiae disciplinae in seminariis, studiorum domibus religiosis et facultatibus theologicis docendae praeficiuntur, ad munus suum in institutis ad hoc speciali cura destinatis probe instituendi sunt.

4016 16. Disciplina de sacra Liturgia in seminariis et studiorum domibus religiosis inter disciplinas necessarias et potiores, in facultatibus autem theologicis inter disciplinas principales est habenda, et sub aspectu cum theologico et historico, tum spirituali, pastorali et iuridico tradenda. Curent insuper aliarum disciplinarum magistri, imprimis theologiae dogmaticae, sacrae Scripturae, theologiae spiritualis et pastoralis ita, ex intrinsecis exigentiis proprii uniuscuiusque obiecti, mysterium Christi *[105]* et historiam salutis excolere, ut exinde earum connexio cum Liturgia et unitas sacerdotalis institutionis aperte clarescant.

4017 17. Clerici, in seminariis domibusque religiosis, formationem vitae spiritualis liturgicam acquirant, cum apta manuductione qua sacros ritus intellegere et toto animo participare queant, tum ipsa sacrorum mysteriorum celebratione, necnon aliis pietatis exercitiis spiritu sacrae Liturgiae imbutis; pariter observantiam legum liturgicarum addiscant, ita ut vita in seminariis et religiosorum institutis liturgico spiritu penitus informetur.

4018 18. Sacerdotes, sive saeculares sive religiosi, in vinea Domini iam operantes, omnibus mediis opportunis iuventur ut plenius semper quae in functionibus sacris agunt intellegant, vitam liturgicam vivant, eamque cum fidelibus sibi commissis communicent.

4019 19. Liturgicam institutionem necnon actuosam fidelium participationem, internam et externam, iuxta ipsorum aetatem, condicionem, vitae genus et religiosae culturae gradum, animarum pastores sedulo ac patienter prosequantur, unum e praecipuis fidelis mysteriorum Dei dispensatoris muneribus absolventes; et gregem suum hac in re non verbo tantum, sed etiam exemplo ducant.

4020 20. Transmissiones actionum sacrarum ope radiophonica et televisifica, praesertim si agatur de Sacro faciendo, discrete ac decore fiant, ductu et sponsione personae idoneae, ad hoc munus ab Episcopis destinatae.

III. De sacrae Liturgiae instauratione

4021 21. Pia Mater Ecclesia, ut populus christianus in sacra Liturgia abundantiam gratiarum securius assequatur, ipsius Liturgiae generalem instaurationem sedulo curare cupit. Nam Liturgia constat parte immutabili, utpote divinitus instituta, et partibus mutationi obnoxiis, quae *[106]* decursu temporum variare possunt vel etiam debent, si in eas forte irrepserint quae minus bene ipsius Liturgiae intimae naturae respondeant, vel minus aptae factae sint.

Qua quidem instauratione, textus et ritus ita ordinari oportet, ut sancta, quae significant, clarius exprimant, eaque populus christianus, in quantum fieri potest, facile percipere atque plena, actuosa et communitatis propria celebratione participare possit.

Quare Sacrosanctum Concilium generaliores has normas statuit.

15. I professori incaricati dell'insegnamento della sacra liturgia nei seminari, negli studentati religiosi e nelle facoltà teologiche, devono essere preparati convenientemente a questo compito in istituti specializzati a tale scopo. 4015

16. Nei seminari e negli studentati religiosi l'insegnamento della sacra liturgia va computato tra le discipline necessarie e più importanti, nelle facoltà teologiche poi tra le discipline principali; inoltre va insegnata sotto l'aspetto sia teologico e storico sia spirituale, pastorale e giuridico. Inoltre i professori delle altre discipline soprattutto di teologia dogmatica, di sacra Scrittura, di teologia spirituale e pastorale, abbiano cura di mettere in rilievo, ciascuno secondo le intrinseche esigenze della sua disciplina, il mistero di Cristo e la storia della salvezza in modo che la loro connessione con la liturgia e l'unità della formazione sacerdotale risultino chiaramente. 4016

17. Nei seminari e nelle case religiose, i chierici devono ricevere una formazione spirituale liturgica che li metta in grado, mediante una guida adatta, di capire il senso dei riti sacri e di partecipare con tutto il cuore sia alla celebrazione stessa dei sacri misteri, sia agli altri pii esercizi imbevuti di spirito liturgico. Inoltre devono imparare ad osservare le leggi liturgiche, in modo che la vita nei seminari e negli istituti religiosi sia profondamente permeata di spirito liturgico. 4017

18. I sacerdoti, sia secolari sia religiosi, che già lavorano nella vigna del Signore, vengano aiutati con tutti i mezzi opportuni a capire sempre più profondamente ciò che compiono nelle sacre funzioni, a vivere la vita liturgica e a comunicarla ai fedeli loro affidati. 4018

19. I pastori d'anime curino con zelo e pazienza la formazione liturgica e la partecipazione attiva dei fedeli, interiore ed esteriore, secondo la loro età, condizione, genere di vita e grado di cultura religiosa, assolvendo uno dei principali doveri del fedele dispensatore dei misteri di Dio. E in questo campo cerchino di guidare il loro gregge non solo con la parola, ma anche con l'esempio. 4019

20. Le trasmissioni radiofoniche e televisive di azioni sacre, specialmente se si tratta della celebrazione della messa, siano condotte con discrezione e decoro, sotto la direzione e la garanzia di persona competente, appositamente incaricata dai vescovi. 4020

III. Il rinnovamento della sacra liturgia

21. Per assicurare maggiormente al popolo cristiano l'abbondanza di grazie nella sacra liturgia, la santa madre chiesa desidera fare un accurato rinnovamento generale della liturgia stessa. Infatti la liturgia consta di una parte immutabile, perché di istituzione divina, e di parti suscettibili di cambiamento, che nel corso dei tempi possono o anche devono variare, qualora in esse si fossero insinuati elementi meno rispondenti all'intima natura della stessa liturgia, o si fossero resi meno opportuni. 4021

In tale riforma, occorre ordinare i testi e i riti in modo che esprimano più chiaramente le sante realtà che significano, e il popolo cristiano, per quanto possibile, possa capire facilmente e parteciparvi con una celebrazione piena, attiva e comunitaria.

Perciò il sacrosanto concilio ha stabilito le seguenti norme più generali.

A) Normae generales

4022 22. § 1. Sacrae Liturgiae moderatio ab Ecclesiae auctoritate unice pendet: quae quidem est apud Apostolicam Sedem et, ad normam iuris, apud Episcopum.

§ 2. Ex potestate a iure concessa, rei liturgicae moderatio inter limites statutos pertinet quoque ad competentes varii generis territoriales Episcoporum coetus legitime constitutos.

§ 3. Quapropter nemo omnino alius, etiamsi sit sacerdos, quidquam proprio marte in Liturgia addat, demat, aut mutet.

4023 23. Ut sana traditio retineatur et tamen via legitimae progressioni aperiatur, de singulis Liturgiae partibus recognoscendis accurata investigatio theologica, historica, pastoralis semper praecedat. Insuper considerentur cum leges generales structurae et mentis Liturgiae, tum experientia ex recentiore instauratione liturgica et ex indultis passim concessis promanans. Innovationes, demum, ne fiant nisi vera et certa utilitas Ecclesiae id exigat, et adhibita cautela ut novae formae ex formis iam exstantibus organice quodammodo crescant.

Caveatur etiam, in quantum fieri potest, ne notabiles differentiae rituum inter finitimas regiones habeantur.

4024 24. Maximum est sacrae Scripturae momentum in Liturgia celebranda. Ex ea enim lectiones leguntur et in homilia explicantur, psalmi canuntur, atque ex eius afflatu instinctuque preces, orationes et carmina *[107]* liturgica effusa sunt, et ex ea significationem suam actiones et signa accipiunt. Unde ad procurandam sacrae Liturgiae instaurationem, progressum et aptationem, oportet ut promoveatur ille suavis et vivus sacrae Scripturae affectus, quem testatur venerabilis rituum cum orientalium tum occidentalium traditio.

4025 25. Libri liturgici quam primum recognoscantur, peritis adhibitis et Episcopis consultis ex diversis orbis regionibus.

B) Normae ex indole Liturgiae utpote actionis hierarchicae et communitatis propriae

4026 26. Actiones liturgicae non sunt actiones privatae, sed celebrationes Ecclesiae, quae est «unitatis sacramentum», scilicet plebs sancta sub Episcopis adunata et ordinata.[1]

Quare ad universum Corpus Ecclesiae pertinent illudque manifestant et afficiunt; singula vero membra ipsius diverso modo, pro diversitate ordinum, munerum et actualis participationis attingunt.

4027 27. Quoties ritus, iuxta propriam cuiusque naturam, secum ferunt celebrationem communem, cum frequentia et actuosa participatione fidelium, inculcetur hanc, in quantum fieri potest, esse praeferendam celebrationi eorundem singulari et quasi privatae.

---

*4026 [1] Cipriano, *De ecclesiae catholicae unitate*, 7 (CSEL 3/I, 215s / M. Bévenot: CpChL 3 [1972] 254s). Cf. Lettera 66, n. 8, 3 (CSEL 3/II, 732s).

A) Norme generali

22. § 1. Regolare la sacra liturgia compete unicamente all'autorità della chiesa; questa autorità risiede nella sede apostolica e, a norma del diritto, nel vescovo. 4022

§ 2. Per potestà concessa dal diritto, regolare la liturgia spetta, entro limiti determinati, anche alle competenti assemblee episcopali territoriali di vario genere legittimamente costituite.

§ 3. Di conseguenza assolutamente nessun altro, anche se sacerdote, aggiunga, tolga o muti alcunché di sua iniziativa, in materia liturgica.

23. Per conservare la sana tradizione e aprire nondimeno la via ad un legittimo progresso, la revisione delle singole parti della liturgia deve essere sempre preceduta da un'accurata ricerca teologica, storica e pastorale. Inoltre devono essere prese in considerazione sia le leggi generali della struttura e dello spirito della liturgia, sia l'esperienza derivante dalla più recente riforma liturgica e dagli indulti qua e là concessi. Infine non si introducano innovazioni se non quando lo richieda una vera e accertata utilità della chiesa, e con l'avvertenza che le nuove forme in qualche modo scaturiscano organicamente da quelle già esistenti. 4023

Si evitino inoltre, per quanto possibile, notevoli differenze di riti tra regioni confinanti.

24. Massima è l'importanza della sacra Scrittura nella celebrazione liturgica. Da essa infatti vengono tratte le letture da spiegare nell'omelia e i salmi da cantare, del suo afflato e del suo spirito sono permeate le preci, le orazioni e gli inni liturgici, e da essa prendono significato le azioni e i segni. Perciò, per favorire la riforma, il progresso e l'adattamento della sacra liturgia, è necessario che venga promossa quella soave e viva conoscenza della sacra Scrittura, che è attestata dalla venerabile tradizione dei riti sia orientali sia occidentali. 4024

25. I libri liturgici siano riveduti quanto prima, servendosi di persone competenti e consultando vescovi di diversi paesi del mondo. 4025

B) Norme derivanti dalla natura gerarchica e comunitaria della liturgia

26. Le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della chiesa, che è «sacramento di unità», cioè popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei vescovi.[1] 4026

Perciò esse riguardano l'intero corpo della chiesa, lo manifestano e lo implicano; ma i singoli membri vi sono interessati in diverso modo, secondo la diversità degli stati, degli uffici e della partecipazione attiva.

27. Ogni volta che i riti comportano, secondo la natura particolare di ciascuno, una celebrazione comunitaria con la presenza e la partecipazione attiva dei fedeli, si faccia capire bene che questa è da preferirsi, per quanto possibile, rispetto alla celebrazione individuale e quasi privata degli stessi. 4027

Quod valet praesertim pro Missae celebratione, salva semper natura publica et sociali cuiusvis Missae, et pro Sacramentorum administratione.

4028 28. In celebrationibus liturgicis quisque, sive minister sive fidelis, munere suo fungens, solum et totum id agat, quod ad ipsum ex rei natura et normis liturgicis pertinet.

4029 29. Etiam ministrantes, lectores, commentatores et ii qui ad scholam cantorum pertinent, vero ministerio liturgico funguntur. Propterea munus *[108]* suum tali sincera pietate et ordine exerceant, quae tantum ministerium decent quaeque populus Dei ab eis iure exigit.

Ideo oportet eos spiritu Liturgiae, suo cuiusque modo, sedulo imbui, et ad partes suas rite et ordinate obeundas institui.

4030 30. Ad actuosam participationem promovendam, populi acclamationes, responsiones, psalmodia, antiphonae, cantica, necnon actiones seu gestus et corporis habitus foveantur. Sacrum quoque silentium suo tempore servetur.

4031 31. In libris liturgicis recognoscendis, sedulo attendatur ut rubricae etiam partes fidelium praevideant.

4032 32. In Liturgia, praeter distinctionem ex munere liturgico et Ordine sacro manantem, et praeter honores ad normam legum liturgicarum auctoritatibus civilibus debitos, nulla privatarum personarum aut condicionum, sive in caerimoniis, sive in exterioribus pompis, habeatur acceptio.

C) Normae ex indole didactica et pastorali Liturgiae

4033 33. Etsi sacra Liturgia est praecipue cultus divinae maiestatis, magnam etiam continet populi fidelis eruditionem.[1] In Liturgia enim Deus ad populum suum loquitur; Christus adhuc Evangelium annuntiat. Populus vero Deo respondet tum cantibus tum oratione.

Immo, preces a sacerdote, qui coetui in persona Christi praeest, ad Deum directae, nomine totius plebis sanctae et omnium circumstantium dicuntur. Signa tandem visibilia, quibus utitur sacra Liturgia ad res divinas invisibiles significandas, a Christo vel Ecclesia delecta sunt. Unde non solum quando leguntur ea «quae ad nostram doctrinam scripta sunt» [*Rm 15,4*], sed etiam dum Ecclesia vel orat vel canit vel agit, participantium fides alitur, mentes in Deum excitantur ut rationabile obsequium Ei praestent, gratiamque Eius abundantius recipiant. *[109]*

Exinde in instauratione facienda generales normae quae sequuntur observari debent.

4034 34. Ritus nobili simplicitate fulgeant, sint brevitate perspicui et repetitiones inutiles evitent, sint fidelium captui accommodati, neque generatim multis indigeant explanationibus.

*4033 [1] Cf. Concilio di Trento, sessione 22ª, 17 sett. 1562, Dottrina sul sacrificio della messa, c. 8 (SGTr 8, 961; *1749).

Ciò vale soprattutto per la celebrazione della messa, salva sempre la natura pubblica e sociale di qualsiasi messa, e per l'amministrazione dei sacramenti.

28. Nelle celebrazioni liturgiche ciascuno, ministro o fedele, svolgendo il 4028
proprio ufficio, compia soltanto e tutto quello che, secondo la natura del rito e le norme liturgiche, è di sua competenza.

29. Anche i ministranti, i lettori, i commentatori e i membri della «schola 4029
cantorum» svolgono un vero ministero liturgico. Essi perciò esercitino il proprio ufficio con quella sincera pietà e con quell'ordine che convengono a un così grande ministero e che il popolo di Dio esige giustamente da essi.

Bisogna dunque che essi siano educati con cura, ognuno secondo la propria condizione, allo spirito liturgico, e siano formati a svolgere la propria parte secondo le norme stabilite e con ordine.

30. Per promuovere la partecipazione attiva, si curino le acclamazioni 4030
del popolo, le risposte, la salmodia, le antifone, i canti, come pure le azioni e i gesti e l'atteggiamento del corpo. Si osservi anche, a tempo debito, il sacro silenzio.

31. Nella revisione dei libri liturgici, si curi che le rubriche prevedano an- 4031
che le parti dei fedeli.

32. Nella liturgia, tranne la distinzione che deriva dall'ufficio liturgico e 4032
dall'ordine sacro, e tranne gli onori dovuti alle autorità civili a norma delle leggi liturgiche, non si faccia alcuna parzialità verso persone private o di condizioni sociali, sia nelle cerimonie sia nelle solennità esteriori.

C) Norme derivanti dalla natura didattica e pastorale della liturgia

33. La sacra liturgia, benché sia principalmente culto della maestà divi- 4033
na, è anche una ricca fonte di istruzione per il popolo fedele.[1] Nella liturgia, infatti, Dio parla al suo popolo e Cristo annunzia ancora l'evangelo. Il popolo a sua volta risponde a Dio con i canti e con la preghiera.

Anzi, le preghiere rivolte a Dio dal sacerdote, che presiede l'assemblea nella persona di Cristo, vengono dette a nome di tutto il popolo santo e di tutti gli astanti. I segni visibili, poi, di cui la sacra liturgia si serve per significare le realtà divine invisibili, sono stati scelti accuratamente da Cristo o dalla chiesa. Perciò non solo quando si legge «ciò che è stato scritto a nostra istruzione» [*Rm 15,4*], ma anche quando la chiesa o prega o canta o agisce, la fede dei partecipanti è alimentata, le menti sono elevate verso Dio per rendergli un culto spirituale e ricevere con più abbondanza la sua grazia.

Perciò, nell'attuazione della riforma, si devono osservare la seguenti norme generali.

34. I riti splendano per nobile semplicità; siano chiari per brevità ed evi- 4034
tino inutili ripetizioni; siano adattati alla capacità di comprensione dei fedeli e non abbiano bisogno, generalmente, di molte spiegazioni.

4035 35. Ut clare appareat in Liturgia ritum et verbum intime coniungi:

1) In celebrationibus sacris abundantior, varior et aptior lectio sacrae Scripturae instauretur.

2) Locus aptior sermonis, utpote partis actionis liturgicae, prout ritus patitur, etiam in rubricis notetur; et fidelissime ac rite adimpleatur ministerium praedicationis. Haec vero imprimis ex fonte sacrae Scripturae et Liturgiae hauriatur, quasi annuntiatio mirabilium Dei in historia salutis seu mysterio Christi, quod in nobis praesens semper adest et operatur, praesertim in celebrationibus liturgicis.

3) Etiam catechesis directius liturgica omnibus modis inculcetur; et in ipsis ritibus, si necessariae sint, breves admonitiones, a sacerdote vel competenti ministro, opportunioribus tantum momentis, praescriptis vel similibus verbis, dicendae, praevideantur.

4) Foveatur sacra Verbi Dei celebratio in solemniorum festorum pervigiliis, in aliquibus feriis Adventus et Quadragesimae, atque in dominicis et diebus festis, maxime in locis quae sacerdote carent: quo in casu celebrationem diaconus vel alius ab Episcopo delegatus dirigat.

4036 36. § 1. Linguae latinae usus, salvo particulari iure, in Ritibus latinis servetur.

§ 2. Cum tamen, sive in Missa, sive in Sacramentorum administratione, sive in aliis Liturgiae partibus, haud raro linguae vernaculae usurpatio valde utilis apud populum exsistere possit, amplior locus ipsi tribui valeat, imprimis autem in lectionibus et admonitionibus, in nonnullis orationibus et cantibus, iuxta normas quae de hac re in sequentibus capitibus singillatim statuuntur.

§ 3. Huiusmodi normis servatis, est competentis auctoritatis ecclesiasticae *[110]* territorialis, de qua in art. 22 § 2, etiam, si casus ferat, consilio habito cum Episcopis finitimarum regionum eiusdem linguae, de usu et modo linguae vernaculae statuere, actis ab Apostolica Sede probatis seu confirmatis.

§ 4. Conversio textus latini in linguam vernaculam in Liturgia adhibenda, a competenti auctoritate ecclesiastica territoriali, de qua supra, approbari debet.

D) Normae ad aptationem ingenio et traditionibus populorum perficiendam

4037 37. Ecclesia, in iis quae fidem aut bonum totius communitatis non tangunt, rigidam unius tenoris formam ne in Liturgia quidem imponere cupit; quinimmo, variarum gentium populorumque animi ornamenta ac dotes colit et provehit; quidquid vero in populorum moribus indissolubili vinculo superstitionibus erroribusque non adstipulatur, benevole perpendit ac, si potest, sartum tectumque servat, immo quandoque in ipsam Liturgiam admittit, dummodo cum rationibus veri et authentici spiritus liturgici congruat.

4038 38. Servata substantiali unitate ritus romani, legitimis varietatibus et aptationibus ad diversos coetus, regiones, populos, praesertim in Missionibus,

35. Affinché risulti evidente che, nella liturgia, rito e parola sono intimamente connessi: 4035

1) Nelle sacre celebrazioni, la lettura della sacra Scrittura sia più abbondante, più varia e più adatta.

2) Il momento più adatto per la predicazione, che è parte dell'azione liturgica, per quanto il rito lo permette, sia indicato anche nelle rubriche; e il ministero della predicazione sia adempiuto con la massima fedeltà e nel debito modo. La predicazione poi sia attinta prima di tutto dalla fonte della sacra Scrittura e della liturgia, come annunzio delle meraviglie compiute da Dio nella storia della salvezza, ossia nel mistero di Cristo, mistero che è sempre presente e operante in noi, soprattutto nelle celebrazioni liturgiche.

3) Si cerchi anche di promuovere in tutti i modi una catechesi più direttamente liturgica, e negli stessi riti si prevedano delle brevi monizioni, che il sacerdote o il ministro competente leggerà, solo nei momenti più opportuni, su formule stabilite o simili.

4) Si promuova la sacra celebrazione della parola di Dio nella vigilia delle feste più solenni, in alcune ferie dell'avvento e della quaresima, nelle domeniche e nelle feste, soprattutto nei luoghi dove manca il sacerdote; nel qual caso un diacono o altra persona delegata dal vescovo dirigerà la celebrazione.

36. § 1. L'uso della lingua latina, salvo il diritto particolare, sia conservato nei riti latini. 4036

§ 2. Dato però che, sia nella messa, sia nell'amministrazione dei sacramenti, sia in altre parti della liturgia, non di rado l'uso della lingua viva può riuscire di grande utilità per il popolo, vi sia la possibilità di concedere ad essa uno spazio più ampio, anzitutto nelle letture e nelle monizioni, in alcune orazioni e canti, secondo le norme fissate per i singoli casi nei capitoli seguenti.

§ 3. Osservate queste norme, spetta alla competente autorità ecclesiastica territoriale, di cui all'art. 22 § 2, dopo aver consultato anche, se è il caso, i vescovi delle regioni limitrofe della stessa lingua, decidere circa l'uso e il modo della lingua viva, dopo aver ottenuto l'approvazione, cioè la conferma, dalla sede apostolica.

§ 4. La traduzione del testo latino in lingua viva, da usarsi nella liturgia, deve essere approvata dalla competente autorità ecclesiastica territoriale di cui sopra.

D) Norme per un adattamento alle caratteristiche e alle tradizioni dei popoli

37. La chiesa non desidera imporre una rigida uniformità nelle cose che non riguardano la fede o il bene di tutta la comunità, e nemmeno nella liturgia; rispetta anzi e favorisce le qualità e le doti d'animo delle varie razze e dei vari popoli. Tutto ciò poi che nei costumi dei popoli non è indissolubilmente legato a superstizioni o ad errori, essa lo considera con benevolenza e, se è possibile, lo conserva inalterato, anzi a volte lo ammette nella liturgia stessa, purché possa armonizzarsi con gli aspetti del vero e autentico spirito liturgico. 4037

38. Salva la sostanziale unità del rito romano, anche nella revisione dei libri liturgici, si lasci posto alle legittime diversità e ai legittimi adattamenti ai 4038

locus relinquatur, etiam cum libri liturgici recognoscuntur; et hoc in structura rituum et in rubricis instituendis opportune prae oculis habeatur.

4039 39. Intra limites in editionibus typicis librorum liturgicorum statutos, erit competentis auctoritatis ecclesiasticae territorialis, de qua in art. 22 § 2, aptationes definire, praesertim quoad administrationem Sacramentorum, quoad Sacramentalia, processiones, linguam liturgicam, musicam sacram et artes, iuxta tamen normas fundamentales quae hac in Constitutione habentur. *[111]*

4040 40. Cum tamen variis in locis et adiunctis, profundior Liturgiae aptatio urgeat, et ideo difficilior evadat:

1) A competenti auctoritate ecclesiastica territoriali, de qua in art. 22 § 2, sedulo et prudenter consideretur quid, hoc in negotio, ex traditionibus ingenioque singulorum populorum opportune in cultum divinum admitti possit. Aptationes, quae utiles vel necessariae existimantur, Apostolicae Sedi proponantur, de ipsius consensu introducendae.

2) Ut autem aptatio cum necessaria circumspectione fiat, eidem auctoritati ecclesiasticae territoriali ab Apostolica Sede facultas tribuetur, si casus ferat, ut in quibusdam coetibus ad id aptis et per determinatum tempus necessaria praevia experimenta permittat et dirigat.

3) Quia leges liturgicae difficultates speciales, quoad aptationem, praesertim in Missionibus, secum ferre solent, in illis condendis praesto sint viri, in re de qua agitur, periti.

IV. De vita liturgica in dioecesi et in paroecia fovenda

4041 41. Episcopus ut sacerdos magnus sui gregis habendus est, a quo vita suorum fidelium in Christo quodammodo derivatur et pendet.

Quare omnes vitam liturgicam dioeceseos circa Episcopum, praesertim in ecclesia cathedrali, maximi faciant oportet: sibi persuasum habentes praecipuam manifestationem Ecclesiae haberi in plenaria et actuosa participatione totius plebis sanctae Dei in iisdem celebrationibus liturgicis, praesertim in eadem Eucharistia, in una oratione, ad unum altare cui praeest Episcopus a suo presbyterio et ministris circumdatus.[1]

4042 42. Cum Episcopus in Ecclesia sua ipsemet nec semper nec ubique universo gregi praeesse possit, necessario constituere debet fidelium *[112]* coetus, inter quos paroeciae, localiter sub pastore vices gerente Episcopi ordinatae, eminent: nam quodammodo repraesentant Ecclesiam visibilem per orbem terrarum constitutam.

Quare vita liturgica paroeciae eiusque relatio ad Episcopum in mente et praxi fidelium et cleri fovenda est; et adlaborandum ut sensus communitatis paroecialis, imprimis vero in communi celebratione Missae dominicalis, floreat.

---

*4041 [1] Cf. Ignazio d'Antiochia, Lettera alla comunità di Magnesia, n 7; Lettera alla comunità di Filadelfia, n 4; Lettera alla comunità di Smirne, n. 8 (Funk 1, 236 266 281 / SouChr 10,84-86 122 138-140).

vari gruppi, regioni, popoli, soprattutto nelle missioni; e ciò sarà bene tener presente nella struttura dei riti e nell'ordinamento delle rubriche.

39. Entro i limiti stabiliti nelle edizioni tipiche dei libri liturgici, spetterà alla competente autorità ecclesiastica territoriale, di cui all'art. 22 § 2, determinare gli adattamenti, specialmente riguardo all'amministrazione dei sacramenti, ai sacramentali, alle processioni, alla lingua liturgica, alla musica sacra e alle arti, secondo però le norme fondamentali contenute nella presente costituzione. 4039

40. Dato però che in vari luoghi e in certe circostanze è urgente un più profondo adattamento della liturgia, che perciò è più difficile: 4040

1) Dalla competente autorità ecclesiastica territoriale, di cui all'art. 22 § 2, venga preso in esame, con attenzione e prudenza, ciò che dalle tradizioni e dall'indole dei singoli popoli può opportunamente essere ammesso nel culto divino a questo riguardo. Gli adattamenti ritenuti utili o necessari vengano proposti alla sede apostolica, per essere introdotti col suo consenso.

2) Affinché poi l'adattamento sia fatto con la necessaria cautela, la sede apostolica darà facoltà, se è il caso, alla medesima autorità ecclesiastica territoriale di permettere e dirigere, presso alcuni gruppi a ciò preparati e per un tempo determinato, i necessari esperimenti preliminari.

3) Poiché, in materia di adattamento, di solito le leggi liturgiche comportano difficoltà particolari soprattutto nelle missioni, nel formularle si ricorra a uomini competenti in materia.

IV. La promozione della vita liturgica nella diocesi e nella parrocchia

41. Il vescovo deve essere considerato come il grande sacerdote del suo gregge, dal quale deriva e dipende, in certo modo la vita dei suoi fedeli in Cristo. 4041

Perciò bisogna che tutti diano la massima importanza alla vita liturgica della diocesi che si svolge intorno al vescovo, principalmente nella chiesa cattedrale: convinti che la principale manifestazione della chiesa si ha nella partecipazione piena e attiva di tutto il popolo santo di Dio alle medesime celebrazioni liturgiche, soprattutto alla medesima eucaristia, alla medesima preghiera, al medesimo altare cui presiede il vescovo circondato dal suo presbiterio e dai ministri.[1]

42. Poiché nella sua chiesa il vescovo non può presiedere personalmente sempre e ovunque l'intero gregge, deve necessariamente costituire dei gruppi di fedeli, tra cui hanno un posto preminente le parrocchie, organizzate localmente sotto la guida di un pastore che fa le veci del vescovo: esse infatti rappresentano, in certo qual modo, la chiesa visibile stabilita su tutta la terra. 4042

Perciò la vita liturgica della parrocchia e il suo legame con il vescovo devono essere coltivati nell'animo e nell'azione dei fedeli e del clero; e bisogna darsi da fare perché il senso della comunità parrocchiale fiorisca soprattutto nella celebrazione comunitaria della messa domenicale.

V. *De actione pastorali liturgica promovenda*

4043 43. Sacrae Liturgiae fovendae atque instaurandae studium merito habetur veluti signum providentialium dispositionum Dei super nostra aetate, veluti transitus Spiritus Sancti in sua Ecclesia; et vitam ipsius, immo huius nostri temporis universam rationem religiose sentiendi et agendi, nota propria distinguit.

Quapropter, ad hanc actionem pastoralem liturgicam ulterius in Ecclesia fovendam, Sacrosanctum Concilium decernit:

4044 44. A competenti auctoritate ecclesiastica territoriali, de qua in art. 22 § 2, expedit ut instituatur Commissio liturgica, a viris in scientia liturgica, Musica, Arte sacra ac re pastorali peritis iuvanda. Cui Commissioni, in quantum fieri potest, opem ferat quoddam Institutum Liturgiae Pastoralis, constans sodalibus, non exclusis, si res ita ferat, laicis in hac materia praestantibus. Ipsius Commissionis erit, ductu auctoritatis ecclesiasticae territorialis, de qua supra, et actionem pastoralem liturgicam in sua dicione moderari, et studia atque necessaria experimenta promovere, quoties agatur de aptationibus Apostolicae Sedi proponendis.

4045 45. Eadem ratione, in singulis dioecesibus Commissio de sacra Liturgia habeatur, ad actionem liturgicam, moderante Episcopo, promovendam.

Opportunum aliquando evadere potest ut plures dioeceses unam *[113]* Commissionem constituant, quae, collatis consiliis, rem liturgicam provehat.

4046 46. Praeter Commissionem de sacra Liturgia, in quavis dioecesi constituantur, quantum fieri potest, etiam Commissiones de Musica sacra et de Arte sacra.

Necessarium est ut hae tres Commissiones consociatis viribus adlaborent; immo non raro congruum erit ut in unam Commissionem coalescant.

CAPUT II: DE SACROSANCTO EUCHARISTIAE MYSTERIO

4047 47. Salvator noster, in Cena novissima, qua nocte tradebatur, Sacrificium Eucharisticum Corporis et Sanguinis sui instituit, quo Sacrificium Crucis in saecula, donec veniret, perpetuaret, atque adeo Ecclesia dilectae Sponsae memoriale concrederet Mortis et Resurrectionis suae: sacramentum pietatis, signum unitatis, vinculum caritatis,[1] convivium paschale, in quo Christus sumitur, mens impletur gratia et futurae gloriae nobis pignus datur.[2]

4048 48. Itaque Ecclesia sollicitas curas eo intendit ne christifideles huic fidei mysterio tamquam extranei vel muti spectatores intersint, sed per ritus et preces id bene intellegentes, sacram actionem conscie, pie et actuose participent, verbo Dei instituantur, mensa Corporis Domini reficiantur, gratias Deo

*4047 [1] Cf Agostino, *In Evangelium Iohannis*, tract. 26, 6, n. 13 (PL 35, 1613 / R. Willems: CpChL 36 [1954] 266).
[2] Cf. *Brevianum Romanum*, antifona al Magnificat dei secondi vespri della festa del Corpus Domini.

V. *L'incremento dell'azione pastorale liturgica*

43. L'impegno per l'incremento e il rinnovamento della liturgia è giustamente considerato come un segno del provvidenziale disegno di Dio sul nostro tempo, come un passaggio dello Spirito Santo nella sua chiesa; esso imprime una nota caratteristica alla sua vita, anzi a tutto il modo religioso di sentire e di agire di questo nostro tempo. 4043

Per la qual cosa, allo scopo di sviluppare sempre più quest'azione pastorale liturgica nella chiesa, il sacrosanto concilio stabilisce:

44. Conviene che la competente autorità ecclesiastica territoriale, di cui all'art. 22 § 2, istituisca una commissione liturgica, la quale si serva dell'aiuto di esperti in liturgia, in musica, in arte sacra e in pastorale. Tale commissione sia coadiuvata possibilmente da qualche istituto di liturgia pastorale e sia composta da membri particolarmente esperti in questa materia, non esclusi, quando è il caso, dei laici. Sarà compito della stessa commissione dirigere, sotto la guida dell'autorità ecclesiastica territoriale di cui sopra, l'azione pastorale liturgica nel territorio di sua competenza e promuovere gli studi e i necessari esperimenti ogni volta che si tratti di adattamenti da proporre alla sede apostolica. 4044

45. Parimenti sia costituita nelle singole diocesi la commissione per la sacra liturgia allo scopo di promuovere, sotto la guida del vescovo, l'azione liturgica. 4045

Può essere opportuno, talvolta, che più diocesi costituiscano un'unica commissione che promuova di comune accordo la liturgia.

46. Oltre alla commissione per la sacra liturgia, per quanto possibile, siano costituite in ogni diocesi anche le commissioni per la musica sacra e per l'arte sacra. 4046

È necessario che queste tre commissioni collaborino tra di loro; anzi spesso sarà opportuno che si uniscano in un'unica commissione.

CAPITOLO II: IL SANTO MISTERO DELL'EUCARISTIA

47. Il nostro Salvatore nell'ultima cena, nella notte in cui veniva tradito, istituì il sacrificio eucaristico del suo corpo e del suo sangue, col quale perpetuare nei secoli fino al suo ritorno, il sacrificio della croce, e per affidare così alla sua diletta sposa, la chiesa, il memoriale della sua morte e risurrezione: sacramento di amore, segno di unità, vincolo di carità,[1] convito pasquale, nel quale si riceve Cristo, l'anima viene colmata di grazia e ci è donato il pegno della gloria futura.[2] 4047

48. Perciò la chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli cristiani non assistano come estranei o muti spettatori a questo mistero di fede, ma che, con una comprensione piena dei riti e delle preghiere, partecipino all'azione sacra consapevolmente, piamente e attivamente, siano istruiti nella parola di Dio, si nutrano alla mensa del corpo del Signore, rendano grazie a Dio offrendo la 4048

agant, immaculatam hostiam, non tantum per sacerdotis manus, sed etiam una cum ipso offerentes, seipsos offere discant, et de die in diem consummentur, Christo mediatore,[1] in unitatem cum Deo et inter se, ut sit tandem Deus omnia in omnibus. *[114]*

4101-4179: Sessio publica V, 21 Nov. 1964: Constitutio dogmatica de Ecclesia *Lumen gentium*

A motivo dell'imprevista sospensione, il concilio Vaticano I non riuscì a trattare sino alla fine lo schema preparato «De ecclesia Christi» e si limitò a definire il primato e l'infallibilità del papa (cf. *3000° 3050°). In vista degli sviluppi sull'ecclesiologia che da allora il magistero aveva fatto (cf. *3800-3822), alla fine del periodo iniziale del concilio Vaticano II un primo schema redatto dal card. Ottaviani e da S. Tromp SJ fu respinto dalla grande maggioranza dei padri conciliari.
La commissione teologica presentò una stesura rielaborata, dalla quale dopo vivaci discussioni se ne formò una terza e definitiva. Il 16 nov. 1964 furono comunicate ai padri ▷

Caput I: De Ecclesiae mysterio

4101 1. Lumen gentium cum sit Christus, haec Sacrosancta Synodus, in Spiritu Sancto congregata, omnes homines claritate Eius, super faciem Ecclesiae resplendente, illuminare vehementer exoptat, omni creaturae Evangelium annuntiando [*cf. Mc 16,15*]. Cum autem Ecclesia sit in Christo veluti sacramentum seu signum et instrumentum intimae cum Deo unionis totiusque generis humani unitatis, naturam missionemque suam universalem, praecedentium Conciliorum argumento instans, pressius fidelibus suis et mundo universo declarare intendit.

Condiciones huius temporis huic Ecclesiae officio urgentiorem vim addunt, ut nempe homines cuncti, variis hodie vinculis socialibus, technicis, culturalibus arctius coniuncti, plenam etiam unitatem in Christo consequantur.

4102 2. Aeternus Pater, liberrimo et arcano sapientiae ac bonitatis suae consilio, mundum universum creavit, homines ad participandam vitam *[6]* divinam elevare decrevit, eosque lapsos in Adamo non dereliquit, semper eis auxilia ad salutem praebens, intuitu Christi, Redemptoris, «qui est imago Dei invisibilis, primogenitus omnis creaturae» [*Col 1,15*]. Omnes autem electos Pater ante saecula «praescivit et praedestinavit conformes fieri imaginis Filii sui, ut sit Ipse primogenitus in multis fratribus» [*Rm 8,29*].

Credentes autem in Christum convocare statuit in sancta Ecclesia, quae iam ab origine mundi praefigurata, in historia populi Israël ac foedere antiquo mirabiliter praeparata,[1] in novissimis temporibus constituta, effuso Spiritu est manifestata, et in fine saeculorum gloriose consummabitur. Tunc autem, sicut

*4048 [1] Cf. Cirillo d'Alessandria, *Commentarium in Iohannis Evangelium*, XI, 11-12 (PG 74, 557-564).
*4102 [1] Cf Cipriano, Lettera 64, 4 (PL 3, 1017 / CSEL 3/II, 720); Ilario di Poitiers, *In*

vittima immacolata, non soltanto per le mani del sacerdote, ma, insieme con lui, imparino ad offrire se stessi, e di giorno in giorno, per mezzo di Cristo mediatore,[1] siano perfezionati nell'unità con Dio e tra di loro, di modo che Dio sia finalmente tutto in tutti.

4101-4179: Sessione pubblica 5ª, 21 nov. 1964: Costituzione dogmatica *Lumen gentium* sulla chiesa

conciliari riguardo alla costituzione alcune *Notificationes* del segretario generale e una *Nota explicativa praevia*, che precisarono l'obbligatorietà dogmatica delle affermazioni conciliari e lo «status» del collegio dei vescovi (AAS 57[1965] 72-75; cf. 4350-4359). Disposizioni esecutive per il rinnovamento del diaconato permanente, previsto dall'art. 29, furono date da Paolo VI nel suo motuproprio *Sacrum diaconatus ordinem* del 18 giugno 1967 (AAS 59[1967] 697-704).
Ed.: AAS 57(1965) 5-64 / COD 849-898 / ASyn 3/VIII, 784-836 / CoDeDe 93-206.

Capitolo I: Il mistero della chiesa

1. La luce delle genti è Cristo; e questo santo sinodo, riunito nello Spirito Santo, desidera ardentemente illuminare tutti gli uomini con la luce di Cristo che si riflette sul volto della chiesa, annunciando l'evangelo ad ogni creatura [*cf. Mc 16,15*]. E poiché la chiesa è in Cristo come sacramento, cioè segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano, il sinodo intende illustrarne con maggior chiarezza ai suoi fedeli e al mondo intero la natura e la missione universale, proseguendo l'insegnamento dei concili precedenti. 4101

Le condizioni del nostro tempo rendono più urgente questo dovere della chiesa: è necessario che tutti gli uomini, oggi ormai più strettamente uniti fra di loro dai vincoli sociali, tecnici e culturali, raggiungano anche la loro piena unità in Cristo.

2. L'eterno Padre, per liberissima e misteriosa disposizione della sua sapienza e bontà, ha creato l'universo e ha deciso di elevare gli uomini a partecipare della sua vita divina. Quando essi divennero peccatori in Adamo, egli non li ha abbandonati, ma ha sempre offerto loro gli aiuti per la salvezza, in considerazione di Cristo redentore «che è l'immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura» [*Col 1,15*]. Coloro che il Padre ha eletto fin dall'eternità li «ha preconosciuti e predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito di una moltitudine di fratelli» [*Rm 8,29*]. 4102

Coloro che credono in Cristo, li ha voluti convocare nella santa chiesa, la quale, già prefigurata fin dall'origine del mondo, preparata mirabilmente nella storia del popolo di Israele e dell'antica alleanza,[1] istituita in questi ultimi tempi, manifestata dall'effusione dello Spirito Santo, otterrà il suo compimento nella gloria alla fine dei secoli. Allora, come si legge nei santi padri, tutti i

Matthaeum, 23, 6 (PL 9, 1047); Agostino, passim; Cirillo d'Alessandria, *Glaphyra in Genesim*, 2, 10 (PG 69, 110A).

apud sanctos Patres legitur, omnes iusti inde ab Adam, «ab Abel iusto usque ad ultimum electum»[2] in Ecclesia universali apud Patrem congregabuntur.

4103 3. Venit igitur Filius, missus a Patre, qui nos in Eo ante mundi constitutionem elegit ac in adoptionem filiorum praedestinavit, quia in Eo omnia instaurare sibi complacuit [*cf. Eph 1,4s.10*]. Christus ideo, ut voluntatem Patris impleret, regnum caelorum in terris inauguravit nobisque Eius mysterium revelavit, atque oboedientia sua redemptionem effecit. Ecclesia, seu regnum Christi iam praesens in mysterio, ex virtute Dei in mundo visibiliter crescit. Quod exordium et incrementum significantur sanguine et aqua ex aperto latere Iesu crucifixi exeuntibus [*cf. Io 19,34*], ac praenuntiantur verbis Domini de morte sua in cruce: «Et Ego, si exaltatus fuero a terra, omnes traham ad Meipsum» [*Io 12,32 gr.*].

Quoties sacrificium crucis, quo «Pascha nostrum immolatus est Christus» [*1Cor 5,7*], in altari celebratur, opus nostrae redemptionis exercetur. Simul sacramento panis eucharistici repraesentatur et efficitur unitas fidelium, qui unum corpus in Christo constituunt [*cf. 1Cor 10,17*]. Omnes homines ad hanc vocantur unionem cum Christo, qui est lux mundi, a quo procedimus, per quem vivimus, ad quem tendimus.

4104 4. Opere autem consummato, quod Pater Filio commisit in terra faciendum [*cf. Io 17,4*], missus est Spiritus Sanctus die Pentecostes, ut Ecclesiam iugiter sanctificaret, atque ita credentes per Christum in *[7]* uno Spiritu accessum haberent ad Patrem [*cf. Eph 2,18*]. Ipse est Spiritus vitae seu fons aquae salientis in vitam aeternam [*cf. Io 4,14; 7,38s*], per quem Pater homines, peccato mortuos, vivificat, donec eorum mortalia corpora in Christo resuscitet [*cf. Rm 8,10s*].

Spiritus in Ecclesia et in cordibus fidelium tamquam in templo habitat [*cf. 1Cor 3,16; 6,19*], in eisque orat et testimonium adoptionis filiorum reddit [*cf. Gal 4,6; Rm 8,15s 26*]. Ecclesiam, quam in omnem veritatem inducit [*cf. Io 16,13*] et in communione et ministratione unificat, diversis donis hierarchicis et charismaticis instruit ac dirigit, et fructibus suis adornat [*cf. Eph 4,11s; 1Cor 12,4; Gal 5,22*]. Virtute Evangelii iuvenescere facit Ecclesiam eamque perpetuo renovat et ad consummatam cum Sponso suo unionem perducit.[1] Nam Spiritus et Sponsa ad Dominum Iesum dicunt «Veni!» [*cf. Apc 22,17*].

Sic apparet universa Ecclesia sicuti «de unitate Patris et Filii et Spiritus Sancti plebs adunata».[2]

4105 5. Ecclesiae sanctae mysterium in eiusdem fundatione manifestatur. Dominus enim Iesus Ecclesiae suae initium fecit praedicando faustum nuntium, adventum scilicet Regni Dei a saeculis in Scripturis promissi: «Quoniam impletum est tempus, et appropinquavit Regnum Dei» [*Mc 1,15; cf. Mt 4,17*]. Hoc vero Regnum in verbo, operibus et praesentia Christi hominibus eluce-

---

[2] Cf. Gregorio I Magno, *In Evangelia homiliae*, 19, 1 (PL 76, 1154B); Agostino, *Sermones*, 341, 9, n. 11 (PL 39, 1499s); Giovanni Damasceno, *Adversus Iconoclastes* 11 (PG 96, 1357BC)

*4104 [1] Cf Ireneo di Lione, *Adversus haereses*, III, 24, n. 1 (PG 7, 966B / W.W. Harvey [Cambridge 1857] 2, 131 / SouChr 211, 470-472).

giusti a partire da Adamo, «dal giusto Abele fino all'ultimo eletto»,[2] saranno riuniti presso il Padre nella chiesa universale.

3. Il Padre ha mandato il suo Figlio, nel quale ci aveva eletti prima della 4103
creazione del mondo e predestinati alla filiazione adottiva: aveva infatti deciso di ricapitolare in lui tutte le cose [*cf. Ef 1,4s.10*]. Per compiere la volontà del Padre, Cristo è venuto e ha inaugurato sulla terra il regno dei cieli, rivelandocene il mistero, e con la sua obbedienza ha operato la nostra redenzione. La chiesa è il regno di Cristo già misteriosamente presente; essa cresce visibilmente nel mondo per la potenza di Dio. Questo inizio e questa crescita sono simboleggiati dal sangue e dall'acqua che uscirono dal costato aperto di Gesù crocifisso [*cf. Gv 19,34*], e sono preannunciati dalle parole del Signore a proposito della sua morte in croce: «E io, quando sarò levato in alto da terra, attirerò tutti a me» [*Gv 12,32 gr.*].

Ogni volta che si celebra sull'altare il sacrificio della croce col quale «Cristo nostra pasqua è stato immolato» [*1Cor 5,7*], si compie l'opera della nostra redenzione. E nello stesso tempo col sacramento del pane eucaristico viene rappresentata e realizzata l'unità dei fedeli che costituiscono in Cristo un solo corpo [*cf. 1Cor 10,17*]. A questa unione con Cristo luce del mondo sono chiamati tutti gli uomini: da lui siamo, per lui viviamo, verso di lui tendiamo.

4. Quando il Figlio ebbe compiuto l'opera che il Padre gli aveva affidato 4104
da attuare sulla terra [*cf. Gv 17,4*], fu mandato a pentecoste lo Spirito Santo, per santificare in permanenza la chiesa. Si apriva così ai credenti l'accesso al Padre per mezzo di Cristo nell'unico Spirito [*cf. Ef 2,18*]. Questi è lo Spirito della vita, la sorgente di acqua zampillante per la vita eterna [*cf. Gv 4,14; 7,38s*], con cui il Padre dà la vita agli uomini morti a causa del peccato, in attesa di far risorgere in Cristo anche i loro corpi mortali [*cf. Rm 8,10s*].

Lo Spirito inabita nella chiesa e nel cuore dei fedeli come in un tempio [*cf. 1Cor 3,16; 6,19*], in essi prega e attesta la loro condizione di figli adottivi [*cf. Gal 4,6; Rm 8,15s.26*]. Egli guida la chiesa verso la verità tutta intera [*cf. Gv 16,13*], la unifica nella comunione e nel servizio, la costruisce e la dirige mediante i diversi doni gerarchici e carismatici, e la arricchisce dei suoi frutti [*cf. Ef 4,11s; 1Cor 12,4; Gal 5,22*]. Con la forza dell'evangelo fa ringiovanire la chiesa, la rinnova continuamente e la conduce all'unione perfetta col suo Sposo.[1] Infatti lo Spirito e la Sposa dicono al Signore Gesù: Vieni! [*cf. Ap 22,17*].

Così la chiesa intera appare come «il popolo radunato nell'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo».[2]

5. Il mistero della santa chiesa si manifesta nella sua fondazione. Il Si- 4105
gnore Gesù infatti diede inizio alla sua chiesa predicando il buon annuncio, cioè la venuta del regno di Dio promesso da secoli nelle Scritture: «Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino» [*Mc 1,15; cf. Mt 4,17*]. Questo regno comincia a splendere agli occhi degli uomini nelle parole, nelle opere e nella

---

[2] Cipriano, *De dominica oratione*, 23 (PL 4, 553 / CSEL 3/I, 285 / C Moreschini· CpChL 3A [1976] 105); Agostino, *Sermones*, 71, 20, n. 33 (PL 38, 463s); Giovanni Damasceno, *Adversus Iconoclastes*, 12 (PG 96, 1358D).

scit. Verbum nempe Domini comparatur semini, quod in agro seminatur [*Mc 4,14*]: qui illud cum fide audiunt et Christi pusillo gregi [*Lc 12,32*] adnumerantur, Regnum ipsum susceperunt; propria dein virtute semen germinat et increscit usque ad tempus messis [*cf. Mc 4,26-29*].

Miracula etiam Iesu Regnum iam in terris pervenisse comprobant: «Si in digito Dei eiicio daemonia, profecto pervenit in vos Regnum Dei» [*Lc 11,20; cf. Mt 12,28*]. Ante omnia tamen Regnum manifestatur in ipsa Persona Christi, Filii Dei et Filii hominis, qui venit «ut ministraret, et daret animam suam redemptionem pro multis» [*Mc 10,45*].

4106 Cum autem Iesus, mortem crucis pro hominibus passus, resurrexerit, tamquam Dominus et Christus Sacerdosque in aeternum constitutus apparuit [*cf. Act 2,36; Hb 5,6; 7,17-21*], atque Spiritum a Patre */8/* promissum in discipulos suos effudit [*cf. Act 2,33*]. Unde Ecclesia, donis sui Fundatoris instructa fideliterque eiusdem praecepta caritatis, humilitatis et abnegationis servans, missionem accipit Regnum Christi et Dei annuntiandi et in omnibus gentibus instaurandi, huiusque Regni in terris germen et initium constituit. Ipsa interea, dum paulatim increscit, ad Regnum consummatum anhelat, ac totis viribus sperat et exoptat cum Rege suo in gloria coniungi.

4107 6. Sicut in Vetere Testamento revelatio Regni saepe sub figuris proponitur, ita nunc quoque variis imaginibus intima Ecclesiae natura nobis innotescit, quae sive a vita pastorali vel ab agricultura, sive ab aedificatione aut etiam a familia et sponsalibus desumptae, in libris Prophetarum praeparantur.

4108 Est enim Ecclesia *ovile*, cuius ostium unicum et necessarium Christus est [*Io 10,1-10*]. Est etiam grex, cuius ipse Deus pastorem se fore praenuntiavit [*cf. Is 40,11; Ez 34,11ss*], et cuius oves, etsi a pastoribus humanis gubernantur, indesinenter tamen deducuntur et nutriuntur ab ipso Christo, bono Pastore Principeque pastorum [*cf. Io 10,11; 1Pt 5,4*], qui vitam suam dedit pro ovibus [*cf. Io 10,11-15*].

4109 Est Ecclesia *agricultura* seu ager Dei [*1Cor 3,9*]. In illo agro crescit antiqua oliva, cuius radix sancta fuerunt Patriarchae, et in qua Iudaeorum et Gentium reconciliatio facta est et fiet [*Rm 11,13-26*]. Ipsa plantata est a caelesti Agricola tamquam vinea electa [*Mt 21,33-43 par.; cf. Is 5,1-7*]. Vitis vera Christus est, vitam et fecunditatem tribuens palmitibus, scilicet nobis, qui per Ecclesiam in ipso manemus, et sine quo nihil possumus facere [*Io 15,1-5*].

4110 Saepius quoque Ecclesia dicitur *aedificatio* Dei [*1Cor 3,9*]. Dominus ipse se comparavit lapidi, quem reprobaverunt aedificantes, sed qui factus est in caput anguli [*Mt 21,42 par.; cf. Act 4,11; 1Pt 2,7; Ps 117,22*]. Super illud fundamentum Ecclesia ab Apostolis exstruitur [*cf. 1Cor 3,11*], ab eoque firmitatem et cohaesionem accipit.

Quae constructio variis appellationibus decoratur: domus Dei [*1Tm 3,15*], in qua nempe habitat eius *familia*, habitaculum Dei in Spiritu [*Eph 2,19-22*], tabernaculum Dei cum hominibus [*Apc 21,3*], et praesertim *templum* sanctum, quod in lapideis sanctuariis repraesentatum a Sanctis Patribus laudatur, et in Liturgia non immerito assimilatur Civitati sanctae, novae Ieru-

presenza di Cristo. La parola del Signore è paragonata appunto al seme che viene seminato nel campo [*cf. Mc 4,14*]: quelli che la ascoltano con fede e vengono aggregati al piccolo gregge di Cristo [*cf. Lc 12,32*] hanno accolto il regno stesso di Dio; poi il seme germoglia e cresce per virtù propria fino al tempo del raccolto [*cf. Mc 4,26-29*].

Anche i miracoli di Gesù confermano che il regno è arrivato sulla terra: «Se col dito di Dio io scaccio i demoni, allora è già certamente arrivato a voi il regno di Dio» [*Lc 11,20; cf. Mt 12,28*]. Ma il regno si manifesta innanzitutto nella persona stessa di Cristo, Figlio di Dio e figlio dell'uomo, venuto a «servire e a dare la sua vita in riscatto dei molti» [*Mc 10,45*].

Quando Gesù, dopo aver sofferto per noi la passione della croce, risuscitò da morte, apparve allora quale Signore e Messia e Sacerdote in eterno [*cf. At 2,36; Eb 5,6; 7,17-21*]; ed effuse sui suoi discepoli lo Spirito promesso dal Padre [*cf. At 2,33*]. La chiesa perciò, fornita dei doni del suo fondatore e osservando fedelmente i suoi comandi della carità, dell'umiltà e dell'abnegazione, riceve la missione di annunciare il regno di Dio e di Cristo e di instaurarlo fra tutte le genti; di questo regno essa costituisce sulla terra il germe e l'inizio. Intanto, mentre va lentamente crescendo, anela al regno perfetto e con tutte le sue forze spera e brama di riunirsi al suo re nella gloria. 4106

6. Come già nell'Antico Testamento la rivelazione del regno viene proposta in figure, così anche ora la natura intima della chiesa si fa conoscere a noi attraverso immagini varie, desunte sia dalla vita pastorale o agricola, sia dall'edilizia, oppure dalla famiglia e dalle nozze: immagini già abbozzate nei libri dei profeti. 4107

La chiesa infatti è *l'ovile* del quale Cristo è la porta unica e necessaria [*cf. Gv 10,1-10*]. È il gregge di cui Dio stesso si è preannunciato pastore [*cf. Is 40,11; Ez 34,11-22*]; le pecore, anche se governate da pastori umani, non cessano però di essere guidate e nutrite da Cristo stesso, buon pastore e principe dei pastori [*cf. Gv 10,11; 1Pt 5,4*], che per le sue pecore ha dato la vita [*cf. Gv 10,11-15*]. 4108

La chiesa è il *podere* o campo di Dio [cf. 1Cor 3,9]. In quel campo cresce l'antico ulivo, la cui santa radice furono i patriarchi e in cui avvenne e avverrà la riconciliazione fra giudei e pagani [*cf. Rm 11,13-26*]. La chiesa è stata piantata dall'agricoltore celeste come vigna eletta [*cf. Mt 21,33-43 par.; Is 5,1-7*]. La vera vite è Cristo che vivifica e feconda i tralci che siamo noi; mediante la chiesa noi rimaniamo in lui, e senza di lui non possiamo fare niente [*cf. Gv 15,1-5*]. 4109

La chiesa è la *costruzione* di Dio, come più spesso viene detta [*cf. 1Cor 3,9*]. Il Signore stesso si è paragonato alla pietra che i costruttori hanno rigettato, ma che è diventata pietra angolare [*cf. Mt 21,42 par.; cf. At 4,11; 1Pt 2,7; Sal 118,22*]. Sopra questo fondamento che dà stabilità e coesione gli apostoli hanno fondato la chiesa. 4110

Questa costruzione viene poi specificata con vari appellativi: è la casa di Dio [*cf. 1Tm 3,15*] in cui abita la sua *famiglia*; è l'abitazione di Dio nello Spirito [*cf. Ef 2,19-22*]; è la «dimora di Dio con gli uomini» [*Ap 21,3*]; è soprattutto il *tempio* santo, raffigurato visibilmente nei santuari di pietra, lodato dai santi padri e giustamente assimilato dalla liturgia alla città santa, alla nuova Geru-

salem.[1] In ipsa enim tamquam lapides vivi *[9]* his in terris aedificamur [*1Pt 2,5*]. Quam sanctam civitatem Ioannes contemplatur, in renovatione mundi descendentem de caelis a Deo, paratam sicut sponsam ornatam viro suo [*Apc 21,1s*].

11 Ecclesia etiam, «quae sursum est Ierusalem» et «mater nostra» appellatur [*Gal 4,26; cf. Apc 12,17*], describitur ut *sponsa* immaculata Agni immaculati [*Apc 19,7; 21,2.9; 22,17*], quam Christus «dilexit, et seipsum tradidit pro ea, ut illam sanctificaret» [*Eph 5,26*], quam sibi foedere indissolubili sociavit et indesinenter «nutrit et fovet» [*Eph 5,29*], et quam mundatam sibi voluit coniunctam et in dilectione ac fidelitate subditam [*cf. Eph 5,24*], quam tandem bonis caelestibus in aeternum cumulavit, ut Dei et Christi erga nos caritatem, quae omnem scientiam superat, comprehendamus [*cf. Eph 3,19*].

Dum vero his in terris Ecclesia peregrinatur a Domino [*cf. 2Cor 5,6*], tamquam exsulem se habet, ita ut quae sursum sunt quaerat et sapiat, ubi Christus est in dextera Dei sedens, ubi vita Ecclesiae abscondita est cum Christo in Deo, donec cum Sponso suo appareat in gloria [*cf. Col 3,1-4*].

112 7. Dei Filius, in natura humana Sibi unita, morte et resurrectione sua mortem superando, hominem redemit et in novam creaturam transformavit [*cf. Gal 6,15; 2Cor 5,17*]. Communicando enim Spiritum suum, fratres suos, ex omnibus gentibus convocatos, tamquam corpus suum mystice constituit.

In corpore illo vita Christi in credentes diffunditur, qui Christo passo atque glorificato, per sacramenta arcano ac reali modo uniuntur.[1] Per baptismum enim Christo conformamur: «Etenim in uno Spiritu omnes nos in unum corpus baptizati sumus» [*1Cor 12,13*]. Quo sacro ritu consociatio cum morte et resurrectione Christi repraesentatur et efficitur: «Consepulti enim sumus cum Illo per baptismum in mortem»; si autem «complantati facti sumus similitudini mortis Eius: simul et resurrectionis erimus» [*Rm 6,4s*]. In fractione panis eucharistici de Corpore Domini realiter participantes, ad communionem cum Eo ac inter nos elevamur. «Quoniam unus panis, unum corpus multi sumus, omnes, qui de uno pane participamus» [*1Cor 10,17*]. Ita nos omnes *[10]* membra illius Corporis efficimur [*cf. 1Cor 12,27*], «singuli autem alter alterius membra» [*Rm 12,5*].

4113 Sicut vero omnia corporis humani membra, licet multa sint, unum tamen corpus efformant, ita fideles in Christo [*cf. 1Cor 12,12*]. Etiam in aedificatione corporis Christi diversitas viget membrorum et officiorum. Unus est Spiritus, qui varia sua dona, secundum divitias suas atque ministeriorum necessitates, ad Ecclesiae utilitatem dispertit [*cf. 1Cor 12,1-11*].

***4110** [1] Cf. Origene, *In Matthaeum*, 16, 21 (PG 13, 1443C / E. Klostermann: GChSch 40, 546); Tertulliano, *Adversus Marcionem*, III, 7 (PL 2, 357C / CSEL 47/III, 386 / E. Kroymann: CpChL 1 [1954] 516). Cf. per i documenti liturgici il *Sacramentarium Gregorianum*: «Dio, che dall'insieme dell'armonia dei santi crei per te un'abitazione eterna ...» («Deus, qui ex omni coaptatione sanctorum aeter-

salemme.[1] In essa noi siamo come le pietre vive impiegate qui in terra nella costruzione [*cf. 1Pt 2,5*]. Giovanni contempla questa città santa mentre scende dal cielo da presso Dio nel giorno del rinnovamento finale, «preparata come una sposa che si è ornata per lo sposo» [*Ap 21,1s*].

La chiesa è chiamata «la Gerusalemme che è in alto» ed è «la nostra madre» [*Gal 4,26; cf. Ap 12,17*], e viene descritta come la *sposa* immacolata dell'agnello immacolato [*cf. Ap 19,7; 21,2.9; 22,17*]; sposa che Cristo «ha amato ... e per lei ha dato se stesso al fine di renderla santa» [*Ef 5,25-26*]; sposa che ha voluto associare a sé con patto indissolubile e che «nutre e cura» senza sosta [*Ef 5,29*]. Dopo averla purificata, ha voluto unirla e sottometterla a sé nell'amore e nella fedeltà [*cf. Ef 5,24*], e l'ha finalmente colmata per sempre dei beni celesti, affinché divenisse possibile per noi comprendere l'amore di Dio e di Cristo che supera ogni conoscenza [*cf. Ef 3,19*]. 4111

Fin quando è pellegrina e lontana dal Signore qui in terra [*cf. 2Cor 5,6*], la chiesa si considera un'esule che cerca e assapora le cose di lassù, dove si trova Cristo seduto alla destra del Padre, e dove la vita della chiesa resta nascosta con Cristo in Dio, in attesa del momento in cui comparirà rivestita di gloria insieme col suo sposo [*cf. Col 3,1-4*].

7. Il Figlio di Dio ha redento gli uomini, assumendo la loro natura e vincendo la loro morte con la sua morte e risurrezione, e li ha trasformati in creature nuove [*cf. Gal 6,15; 2Cor 5,17*]. Ha convocato i suoi fratelli da tutte le parti e ne ha fatto il suo mistico corpo, comunicando loro il suo Spirito. 4112

Ai credenti, membra del suo corpo, Cristo comunica la sua vita, e li unisce misteriosamente ma realmente alla sua morte e risurrezione mediante i sacramenti.[1] Per mezzo del battesimo infatti veniamo conformati a Cristo: «Noi tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito per costituire un solo corpo» [*1Cor 12,13*]. Questo sacro rito ripresenta e realizza la nostra unione al Cristo morto e risorto: «Mediante il battesimo siamo stati sepolti con lui nella morte... Ma se siamo stati innestati in lui con una morte simile alla sua, lo saremo ugualmente anche con la sua risurrezione» [*Rm 6,4-5*]. Per mezzo della frazione del pane eucaristico diventiamo realmente partecipi del corpo del Signore e siamo elevati alla comunione con lui e tra di noi: «Poiché c'è un solo pane, noi, benché molti, siamo un solo corpo, per il fatto di partecipare all'unico pane» [*1Cor 10,17*]. In tal modo diveniamo membra di quel corpo [*cf. 1Cor 12,27*] dove «ciascuno per la sua parte è membro di tutti gli altri» [*Rm 12,5*].

Ma come le membra del corpo umano, pur numerose, formano insieme un corpo solo, così anche i fedeli in Cristo [*cf. 1Cor 12,12*]. Anche nell'edificazione del corpo di Cristo vige una varietà di membra e di funzioni. Uno solo è lo Spirito che distribuisce i suoi vari doni per l'utilità della chiesa, a misura della sua ricchezza e delle necessità dei ministeri [*cf. 1Cor 12,1-11*]. 4113

num tibi condis habitaculum ...»: PL 78, 160B / L.C. Mohlberg, *Liber Sacramentorum Romanae Ecclesiae* [Roma 1960] 111, XC); l'inno *Urbs Ierusalem beata* nel breviario monastico e *Coelestis urbs Ierusalem* nel breviario romano.

***4112** [1] Cf. Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae*, III, q. 62, a. 5 ad 1 (Editio Leonina 12, 27a).

Inter quae dona praestat gratia Apostolorum, quorum auctoritati ipse Spiritus etiam charismaticos subdit [*cf. 1Cor 14*]. Idem Spiritus per se suaque virtute atque interna membrorum connexione corpus unificans, caritatem inter fideles producit et urget. Unde, si quid patitur unum membrum, compatiuntur omnia membra; sive si unum membrum honoratur, congaudent omnia membra [*cf. 1Cor 12,26*].

114 Huius corporis Caput est Christus. Ipse est imago Dei invisibilis, in Eoque condita sunt universa. Ipse est ante omnes et omnia in Ipso constant. Ipse est caput corporis quod est Ecclesia. Ipse est principium, primogenitus ex mortuis, ut sit in omnibus primatum tenens [*cf. Col 1,15-18*]. Magnitudine virtutis suae caelestibus et terrestribus dominatur, et supereminenti perfectione et operatione sua totum corpus gloriae suae divitiis replet [*cf. Eph 1,18-23*].[1]

115 Omnia membra Ei conformari oportet, donec Christus formetur in eis [*cf. Gal 4,19*]. Quapropter in vitae Eius mysteria adsumimur, cum Eo configurati, commortui et conresuscitati, donec cum Eo conregnemus [*cf. Phil 3,21; 2Tm 2,11; Eph 2,6; Col 2,12; etc.*]. In terris adhuc peregrinantes, Eiusque vestigia in tribulatione et persecutione prementes, Eius passionibus tamquam corpus Capiti consociamur, Ei compatientes, ut cum Eo conglorificemur [*cf. Rm 8,17*].

Ex Eo «totum corpus, per nexus et coniunctiones subministratum et constructum, crescit in augmentum Dei» [*Col 2,19*]. Ipse in corpore suo, scilicet Ecclesia, dona ministrationum iugiter disponit, quibus Ipsius virtute nobis invicem ad salutem servitia praestamus, ut veritatem facientes in caritate, crescamus in Illum per omnia, qui est Caput nostrum [*cf. Eph 4,11-16 gr.*].

116 Ut autem in Illo incessanter renovemur [*cf. Eph 4,23*], dedit nobis de Spiritu suo, qui unus et idem in Capite et in membris exsistens, totum corpus ita vivificat, unificat et movet, ut Eius officium a *[11]* sanctis Patribus comparari potuerit cum munere, quod principium vitae seu anima in corpore humano adimplet.[1]

117 Christus vero diligit Ecclesiam ut sponsam suam, exemplar factus viri diligentis uxorem suam ut corpus suum [*cf. Eph 5,25-28*]; ipsa vero Ecclesia subiecta est Capiti suo [*ib. 23s*]. «Quia in Ipso inhabitat omnis plenitudo divinitatis corporaliter» [*Col 2,9*], Ecclesiam, quae corpus et plenitudo Eius est, divinis suis donis replet [*cf. Eph 1,22s*], ut ipsa protendat et perveniat ad omnem plenitudinem Dei [*cf. Eph 3,19*].

118 8. Unicus Mediator Christus Ecclesiam suam sanctam, fidei, spei et caritatis communitatem his in terris ut compaginem visibilem constituit et indesinenter sustentat,[1] qua veritatem et gratiam ad omnes diffundit. Societas autem organis hierarchicis instructa et mysticum Christi Corpus, coetus adspec-

***4114** [1] Pio XII, Enciclica *Mystici corporis*, 29 giugno 1943 (AAS 35[1943] 208).
***4116** [1] Cf. Leone XIII, Enciclica *Divinum illud*, 9 maggio 1897 (ASS 29[1896/97] 650; *3328); Pio XII, Enciclica *Mystici corporis* (AAS 35[1943] 219s; *3808); Agostino, *Sermones*, 268, 2 (PL 38, 1232) e altrove; Giovanni Crisostomo, *In Ephes.*, hom. 9, 3 (PG 62, 72); Didimo d'Alessandria, *De trinitate*, II, 1 (PG 39, 449s); Tommaso d'Aquino, *In Col 1,18*, lectio 5: «Come dall'unità dell'anima viene co-

Fra questi doni viene al primo posto la grazia degli apostoli, alla cui autorità lo Spirito sottomette anche i carismatici [*cf. 1Cor 14*]. Il medesimo Spirito unifica il corpo con la sua presenza, con la sua forza e con la connessione interna delle membra; produce la carità tra i fedeli e li sprona a viverla. Cosicché se un membro soffre, tutti soffrono insieme con lui; e se un membro viene onorato, ne gioiscono insieme anche gli altri [*cf. 1Cor 12,26*].

Capo di questo corpo è Cristo. Egli è l'immagine del Dio invisibile, in lui tutto è stato creato; egli va avanti a tutti e tutte le cose hanno in lui consistenza. Egli è il capo del corpo che è la chiesa, il principio, il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, per ottenere il primato su tutte le cose [*cf. Col 1,15-18*]. Con la sua grande potenza domina sugli esseri della terra e del cielo, e con la sua sovrana perfezione e operazione riempie tutto il corpo delle ricchezze della sua gloria [*cf. Ef 1,18-23*].[1] 4114

Tutte le membra devono essere conformate a lui, fino a quando in esse sia formato Cristo [*cf. Gal 4,19*]. Per questo noi veniamo assunti entro i misteri della sua vita e configurati a lui; moriamo e risuscitiamo insieme con lui, in attesa di regnare con lui [*cf. Fil 3,21; 2Tm 2,11; Ef 2,6; Col 2,12; ecc.*]. Mentre ancora pellegrinanti in terra seguiamo le sue orme nella tribolazione e persecuzione, come corpo al capo veniamo associati alle sue sofferenze, e ne condividiamo la passione, per condividerne anche la gloria [*cf. Rm 8,17*]. 4115

È Cristo che «sostenta e tiene unito l'intero corpo per mezzo delle giunture e dei legamenti, e lo fa crescere secondo il volere di Dio» [*Col 2,19*]. Nel suo corpo che è la chiesa egli continua a dispensare i doni dei ministeri, e dà valore a quei servizi che noi ci prestiamo vicendevolmente per la nostra salvezza, affinché, viventi secondo la verità nella carità, abbiamo a crescere in vista di lui che è il nostro capo [*cf. Ef 4,11-16 gr.*].

Per rinnovarci continuamente in sé [*cf. Ef 4,23*], Cristo ci ha partecipato il suo Spirito che, unico e identico nel capo e nelle membra, vivifica, unifica e dinamizza il corpo intero. I santi padri hanno potuto paragonare la sua funzione a quella esercitata nel corpo umano dal principio vitale o anima.[1] 4116

Cristo ama la chiesa come sua sposa, e ha voluto farsi modello del marito che ama la moglie come il suo stesso corpo [*cf. Ef 5,25-28*]. A questo suo capo la chiesa sta sottomessa [*ivi, 23s*]. Cristo, nel quale «abita corporalmente la pienezza della divinità» [*Col 2,9*], riempie dei suoi doni divini la chiesa, che è suo corpo e sua pienezza [*cf. Ef 1,22-23*], perché tenda e arrivi alla pienezza di Dio [*cf. Ef 3,19*]. 4117

8. La santa chiesa, che è comunità di fede, speranza e carità, è stata voluta da Cristo unico mediatore come un organismo visibile sulla terra; egli lo sostenta incessantemente[1] e se ne serve per espandere su tutti la verità e la grazia. Ma la società gerarchicamente organizzata da una parte e il corpo mistico 4118

stituito un solo corpo, così la chiesa dall'unità dello Spirito ...» («Sicut constituitur unum corpus ex unitate animae, ita Ecclesia ex unitate Spiritus ...»: Editio Vivès 4 [Parigi 1876] 387a).
***4118** [1] Leone XIII, Enciclica *Sapientiae christianae*, 10 genn. 1890 (ASS 22[1889/90] 392); Enciclica *Satis cognitum*, 29 giugno 1896 (ASS 28[1895/96] 710 724-727; *3300); Pio XII, Enciclica *Mystici corporis* (AAS 35[1943] 199s).

tabilis et communitas spiritualis, Ecclesia terrestris et Ecclesia caelestibus bonis ditata, non ut duae res considerandae sunt, sed unam realitatem complexam efformant, quae humano et divino coalescit elemento.[2]

Ideo ob non mediocrem analogiam incarnati Verbi mysterio assimilatur. Sicut enim natura assumpta Verbo divino ut vivum organum salutis, Ei indissolubiliter unitum, inservit, non dissimili modo socialis compago Ecclesiae Spiritui Christi, eam vivificanti, ad augmentum corporis inservit [*cf. Eph 4,16*].[3]

4119 Haec est unica Christi Ecclesia, quam in Symbolo unam, sanctam, catholicam et apostolicam profitemur,[1] quam Salvator noster, post resurrectionem suam Petro pascendam tradidit [*Io 21,17*], eique ac ceteris Apostolis diffundendam et regendam commisit [*cf. Mt 28,18-20*], et in perpetuum ut «columnam et firmamentum veritatis» *[12]* erexit [*1Tm 3,15*].

Haec Ecclesia, in hoc mundo ut societas constituta et ordinata, subsistit in Ecclesia catholica, a successore Petri et Episcopis in eius communione gubernata,[2] licet extra eius compaginem elementa plura sanctificationis et veritatis inveniantur, quae ut dona Ecclesiae Christi propria, ad unitatem catholicam impellunt.

4120 Sicut autem Christus opus redemptionis in paupertate et persecutione perfecit, ita Ecclesia ad eamdem viam ingrediendam vocatur, ut fructus salutis hominibus communicet. Christus Iesus, «cum in forma Dei esset, ... semetipsum exinanivit, formam servi accipiens» [*Phil 2,6*] et propter nos «egenus factus est, cum esset dives» [*2Cor 8,9*]: ita Ecclesia, licet ad missionem suam exsequendam humanis opibus indigeat, non ad gloriam terrestrem quaerendam erigitur, sed ad humilitatem et abnegationem etiam exemplo suo divulgandas.

Christus a Patre missus est «evangelizare pauperibus, ... sanare contritos corde» [*Lc 4,18*], «quaerere et salvum facere quod perierat» [*Lc 19,10*]: similiter Ecclesia omnes infirmitate humana afflictos amore circumdat, imo in pauperibus et patientibus imaginem Fundatoris sui pauperis et patientis agnoscit, eorum inopiam sublevare satagit, et Christo in eis inservire intendit. Dum vero Christus, «sanctus, innocens, impollutus» [*Hb 7,26*], peccatum non novit [*2Cor 5,21*], sed sola delicta populi repropitiare venit [*cf. Hb 2,17*], Ecclesia in proprio sinu peccatores complectens, sancta simul et semper purificanda, poenitentiam et renovationem continuo prosequitur.

4121 «Inter persecutiones mundi et consolationes Dei peregrinando procurrit»[1] Ecclesia, crucem et mortem Domini annuntians, donec veniat [*cf. 1Cor 11,26*]. Virtute autem Domini resuscitati roboratur, ut afflictiones et difficul-

[2] Cf. Pio XII, Enciclica *Mystici corporis* (AAS 35[1943] 221s; *3809-3811); Enciclica *Humani generis*, 12 agosto 1950 (AAS 42[1950] 571).
[3] Leone XIII, Enciclica *Satis cognitum* (ASS 28[1895/96] 713; *3304).
*4119 [1] Cf. il Simbolo di fede apostolico (*10-13); il Simbolo di fede niceno-costantinopolitano (*150); accolto nella Professione di fede di Trento (*1862 1868).
[2] La formula «Sancta (catholica apostolica) Romana Ecclesia» si trova nella Professione di fede di Trento (l.c. sopra) e nel concilio Vaticano I, sessione 3ª, 24 aprile 1870, Costituzione dogmatica *Dei Filius* sulla fede cattolica, c. 1 (*3001).

dall'altra, l'aggregazione visibile e la comunità spirituale, la chiesa della terra e la chiesa ormai in possesso dei beni celesti, non si devono considerare come due realtà; esse costituiscono al contrario un'unica realtà complessa, fatta di un duplice elemento, umano e divino.[2]

Per una non debole analogia essa è paragonata al mistero del Verbo incarnato. Infatti come la natura umana assunta serve al Verbo divino come vivo organo di salvezza indissolubilmente unito a lui; in modo non dissimile l'organismo sociale della chiesa serve allo Spirito vivificante di Cristo come mezzo per far crescere il corpo [*cf. Ef 4,16*].[3]

È questa l'unica chiesa di Cristo che nel simbolo professiamo una, santa, 4119
cattolica e apostolica,[1] e che il nostro Salvatore ha dato da pascere a Pietro dopo la risurrezione [*cf. Gv 21,17*], affidandone a lui e agli altri apostoli la diffusione e la guida [*cf. Mt 28,18-20*]; egli l'ha eretta per sempre come colonna e fondamento della verità [*cf. 1Tm 3,15*].

Questa chiesa, costituita e organizzata in questo mondo come società, sussiste nella chiesa cattolica, governata dal successore di Pietro e dai vescovi che sono in comunione con lui,[2] anche se numerosi elementi di santificazione e di verità si trovino anche fuori della sua compagine: elementi che, come doni propri della chiesa di Cristo, sospingono verso l'unità cattolica.

Ma come Cristo ha realizzato la sua opera di redenzione nella povertà e 4120
nella persecuzione, anche la chiesa è chiamata a prendere la stessa via, per comunicare agli uomini i frutti della salvezza. Gesù Cristo «sussistendo nella natura divina ... spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo» [*Fil 2,6s*], e per noi «si fece povero, da ricco che egli era» [*2Cor 8,9*]; così anche la chiesa, benché per eseguire la sua missione abbia bisogno di risorse umane, non è fatta per cercare la gloria sulla terra, ma per espandere l'umiltà e l'abnegazione anche col suo esempio.

Cristo è stato inviato dal Padre «a portare la buona novella ai poveri, a guarire quelli che hanno il cuore ferito» [*Lc 4,18*], «a cercare e salvare ciò che era perduto» [*Lc 19,10*]; similmente la chiesa circonda di amore quanti sono afflitti da infermità umana, anzi nei poveri e nei sofferenti riconosce l'immagine del suo fondatore povero e sofferente, si premura di sollevarne la miseria, e in loro intende servire Cristo. Però, mentre Cristo era «santo, innocente, immacolato» [*Eb 7,26*] e non conobbe peccato [*cf. 2Cor 5,21*], ma venne per espiare i soli peccati del popolo [*cf. Eb 2,17*], la chiesa invece comprende nel suo seno i peccatori, è santa e insieme ha sempre bisogno di purificazione, perciò si dà alla penitenza e al rinnovamento.

La chiesa «avanza nel suo pellegrinaggio fra le persecuzioni del mondo e 4121
le consolazioni di Dio»,[1] annunciando la croce e la morte del Signore fino a che egli venga [*cf. 1Cor 11,26*]. Dalla potenza del Signore risorto viene fortificata, per poter superare con pazienza e amore le afflizioni e difficoltà tanto in-

*4121 [1] Agostino, *De civitate Dei*, XVIII, 51, 2 (PL 41, 614 / B. Dombart - A. Kalb: CpChL 48 [1955] 650).

tates suas, internas pariter et extrinsecas, patientia et caritate devincat, et mysterium Eius, licet sub umbris, fideliter tamen in mundo revelet, donec in fine lumine pleno manifestabitur.

Caput II: De populo Dei

4122 9. In omni quidem tempore et in omni gente Deo acceptus est quicumque timet Eum et operatur iustitiam [*cf. Act 10,35*]. Placuit tamen Deo homines non singulatim, quavis mutua connexione seclusa, *[13]* sanctificare et salvare, sed eos in populum constituere, qui in veritate Ipsum agnosceret Ipsique sancte serviret. Plebem igitur israëliticam Sibi in populum elegit, quocum foedus instituit et quem gradatim instruxit, Sese atque propositum voluntatis suae in eius historia manifestando eumque Sibi sanctificando.

Haec tamen omnia in praeparationem et figuram contigerunt foederis illius novi et perfecti, in Christo feriendi, et plenioris revelationis per Ipsum Dei Verbum carnem factum tradendae. «Ecce dies veniunt, dicit Dominus, et feriam domui Israël et domui Iuda foedus novum ... Dabo legem meam in visceribus eorum, et in corde eorum scribam eam, et ero eis in Deum, et ipsi erunt Mihi in populum ... Omnes enim cognoscent Me, a minimo usque ad maximum, ait Dominus» [*Ier 31,31-34*].

Quod foedus novum Christus instituit, novum scilicet testamentum in suo sanguine [*cf. 1Cor 11,25*], ex Iudaeis ac gentibus plebem vocans, quae non secundum carnem sed in Spiritu ad unitatem coalesceret, essetque novus Populus Dei. Credentes enim in Christum, renati non ex semine corruptibili, sed incorruptibili per verbum Dei vivi [*cf. 1Pt 1,23*], non ex carne sed ex aqua et Spiritu Sancto [*cf. Io 3,5s*], constituuntur tandem «genus electum, regale sacerdotium, gens sancta, populus acquisitionis ... qui aliquando non populus, nunc autem populus Dei» [*1Pt 2,9s*].

4123 Populus ille messianicus habet pro capite Christum, «qui traditus est propter delicta nostra et resurrexit propter iustificationem nostram» [*Rm 4,25*], et nunc nomen quod est super omne nomen adeptus, gloriose regnat in caelis. Habet pro conditione dignitatem libertatemque filiorum Dei, in quorum cordibus Spiritus Sanctus sicut in templo inhabitat. Habet pro lege mandatum novum diligendi sicut ipse Christus dilexit nos [*cf. Io 13,34*]. Habet tandem pro fine Regnum Dei, ab ipso Deo in terris inchoatum, ulterius dilatandum, donec in fine saeculorum ab Ipso etiam consummetur, cum Christus apparuerit, vita nostra [*cf. Col 3,4*], et «ipsa creatura liberabitur a servitute corruptionis in libertatem gloriae filiorum Dei» [*Rm 8,21*].

Itaque populus ille messianicus, quamvis universos homines actu non comprehendat, et non semel ut pusillus grex appareat, pro toto tamen genere humano firmissimum est germen unitatis, spei et salutis. A Christo in communionem vitae, caritatis et veritatis constitutus, ab Eo etiam ut instrumentum redemptionis omnium adsumitur, et tamquam lux mundi et sal terrae [*cf. Mt 5,13-16*], ad universum mundum emittitur.

terne che esterne, e per svelare fedelmente al mondo il mistero del Signore, anche se sotto l'ombra dei segni, fino al giorno in cui finalmente risplenderà nella pienezza della luce.

Capitolo II: Il popolo di Dio

9. È gradito a Dio chiunque lo teme e pratica la giustizia, a qualunque tempo e nazione egli appartenga [*cf. At 10,35*]. Tuttavia è piaciuto a Dio di santificare e salvare gli uomini non separatamente e senza alcun legame fra di loro, ma ha voluto costituirli in un popolo che lo riconoscesse nella verità e lo servisse nella santità. Scelse perciò la stirpe di Israele perché fosse il popolo che gli appartiene; con esso ha stretto alleanza, lo ha progressivamente istruito, lungo la sua storia gli ha rivelato se stesso e il disegno della sua volontà, e lo ha consacrato per sé. 4122

Tutto questo però non era che preparazione e figura di quella alleanza nuova e perfetta che avrebbe concluso in Cristo, e di quella rivelazione piena che sarebbe stata trasmessa dal Verbo stesso di Dio fattosi uomo. «Ecco, verranno giorni, dice il Signore, nei quali stringerò con la casa di Israele e con la casa di Giuda un'alleanza nuova... Porrò la mia legge dentro di loro e la scriverò sul loro cuore; io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo... Tutti mi riconosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore» [*Ger 31,31-34*].

Questa alleanza nuova l'ha istituita Cristo: il nuovo patto nel suo sangue [*cf. 1Cor 11,25*]. Egli chiama gli uomini dai giudei e dai pagani, per formare di essi un'unità che non è più secondo la carne ma nello Spirito, cioè il nuovo popolo di Dio. Infatti coloro che credono in Cristo, i rinati non da seme corruttibile ma da uno incorruttibile che è la parola del Dio vivente [*cf. 1Pt 1,23*], non dalla carne ma dall'acqua e dallo Spirito Santo [*cf. Gv 3,5s*], costituiscono «la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato ... quelli che un tempo erano non popolo, ora sono il popolo di Dio» [*1Pt 2,9s*].

Questo popolo messianico ha per capo Cristo «consegnato per i nostri peccati, risuscitato per la nostra giustificazione» [*Rm 4,25*], che regna glorioso in cielo dopo aver ottenuto il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Lo statuto di questo popolo è la dignità e la libertà dei figli di Dio, nel cuore dei quali, come in un tempio, inabita lo Spirito di Dio. La sua legge è il nuovo comandamento di amare come ci ha amati Cristo [*cf. Gv 13,34*]. Il suo fine è il regno di Dio, iniziato sulla terra da Dio stesso, ma destinato a dilatarsi sempre più, per essere portato a compimento alla fine dei secoli, quando apparirà il Cristo vita nostra [*cf. Col 3,4*]; allora «anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per partecipare alla gloriosa libertà dei figli di Dio» [*Rm 8,21*]. 4123

Perciò il popolo messianico, anche se di fatto non comprende ancora la totalità degli uomini e ha spesso l'apparenza di un piccolo gregge, è però per l'intera umanità germe sicurissimo di unità, di speranza e di salvezza. Costituito da Cristo per la comunione di vita, di carità e di verità, viene assunto da lui anche come strumento di redenzione per tutti, ed è inviato a tutti gli uomini come luce del mondo e sale della terra [*cf. Mt 5,13-16*].

4124 Sicut vero Israël secundum carnem, qui in deserto peregrinabatur, Dei Ecclesia iam appellatur [*2Esr 13,1; cf. Nm 20,4; Dt 23,1-8*] *[14]*, ita novus Israël qui in praesenti saeculo incedens, futuram eamque manentem civitatem inquirit [*cf. Hb 13,14*], etiam Ecclesia Christi nuncupatur [*cf. Mt 16,18*], quippe quam Ipse sanguine suo acquisivit [*cf. Act 20,28*], suo Spiritu replevit, aptisque mediis unionis visibilis et socialis instruxit.

Deus congregationem eorum qui in Iesum, salutis auctorem et unitatis pacisque principium, credentes aspiciunt, convocavit et constituit Ecclesiam, ut sit universis et singulis sacramentum visibile huius salutiferae unitatis.[1] Ad universas regiones extendenda, in historiam hominum intrat, dum tamen simul tempora et fines populorum transcendit. Per tentationes vero et tribulationes procedens Ecclesia virtute gratiae Dei sibi a Domino promissae confortatur, ut in infirmitate carnis a perfecta fidelitate non deficiat, sed Domini sui digna sponsa remaneat, et sub actione Spiritus Sancti, seipsam renovare non desinat, donec per crucem perveniat ad lucem, quae nescit occasum.

4125 10. Christus Dominus, Pontifex ex hominibus assumptus [*cf. Hb 5,1-5*] novum populum «fecit regnum et sacerdotes Deo et Patri suo» [*Apc 1,6; cf. 5,9s*]. Baptizati enim, per regenerationem et Spiritus Sancti unctionem consecrantur in domum spiritualem et sacerdotium sanctum, ut per omnia opera hominis christiani spirituales offerant hostias, et virtutes annuntient Eius qui de tenebris eos vocavit in admirabile lumen suum [*cf. 1Pt 2,4-10*]. Ideo universi discipuli Christi, in oratione perseverantes et collaudantes Deum [*cf. Act 2,42-47*], seipsos hostiam viventem, sanctam, Deo placentem exhibeant [*cf. Rm 12,1*], ubique terrarum de Christo testimonium perhibeant, atque poscentibus rationem reddant de ea, quae in eis est, spe vitae aeternae [*cf. 1Pt 3,15*].

4126 Sacerdotium autem commune fidelium et sacerdotium ministeriale seu hierarchicum, licet essentia et non gradu tantum differant, ad invicem tamen ordinantur; unum enim et alterum suo peculiari modo de uno Christi sacerdotio participant.[1] Sacerdos quidem ministerialis, potestate sacra qua gaudet, populum sacerdotalem efformat ac regit, sacrificium eucharisticum in persona Christi conficit illudque nomine totius populi Deo offert; fideles vero, vi regalis sui sacerdotii, in *[15]* oblationem Eucharistiae concurrunt,[2] illudque in sacramentis suscipiendis, in oratione et gratiarum actione, testimonio vitae sanctae, abnegatione et actuosa caritate exercent.

4127 11. Indoles sacra et organice exstructa communitatis sacerdotalis et per sacramenta et per virtutes ad actum deducitur. Fideles per baptismum in Ecclesia incorporati, ad cultum religionis christianae charactere deputantur et, in filios Dei regenerati, fidem quam a Deo per Ecclesiam acceperunt coram hominibus profiteri tenentur.[1]

---

*4124 [1] Cf Cipriano, Lettera 69, 6: «Il sacramento indissolubile dell'unità» («inseparabile unitatis sacramentum»: PL 3, 1142B / CSEL 3/II, 754).

*4126 [1] Cf. Pio XII, Discorso *Magnificate Dominum*, 2 nov. 1954 (AAS 46[1954] 669); Enciclica *Mediator Dei*, 20 nov. 1947 (AAS 39[1947] 555, *3851).
[2] Cf. Pio XI, Enciclica *Miserentissimus Redemptor*, 8 maggio 1928 (AAS 20[1928] 171s); Pio XII, Discorso *Vous nous avez*, 22 sett. 1956 (AAS 48[1956] 714).

Come già Israele secondo la carne in cammino nel deserto veniva chiamato chiesa di Dio [*cf. 2Esd 13,1; Nm 20,4; Dt 23,1ss*], così pure il nuovo Israele che avanza nel tempo presente alla ricerca della città futura e stabile [*cf. Eb 13,14*], si chiama chiesa di Cristo [*cf. Mt 16,18*]: Cristo infatti l'ha acquistata col suo sangue [*cf. At 20,28*], l'ha riempita del suo Spirito e rifornita di mezzi appropriati per la sua unità visibile e sociale. 4124

Dio ha convocato l'assemblea di coloro che credono e guardano a Gesù autore della salvezza e principio di unità e di pace, e ne ha fatto la sua chiesa, perché sia per tutti e per ciascuno il sacramento visibile di questa unità salvifica.[1] Chiamata ad estendersi in tutte le parti della terra, essa entra nella storia degli uòmini, ma al tempo stesso trascende i tempi e i confini dei popoli. La chiesa avanza tra le tentazioni e le tribolazioni, sostenuta dalla forza della grazia di Dio che il Signore le ha promesso, affinché per la debolezza della sua carne non venga meno alla perfetta fedeltà, ma resti sposa degna del suo Signore; e sotto l'azione dello Spirito Santo non cessi di rinnovare se stessa, finché mediante la croce giunga alla luce che non conosce tramonto.

10. Cristo Signore, pontefice assunto di mezzo agli uomini [*cf. Eb 5,1-5*], 4125
ha fatto del nuovo popolo di Dio «un regno e sacerdoti per Dio suo Padre» [*Ap 1,6; cf. 5,9-10*]. I battezzati infatti vengono consacrati mediante la rigenerazione e l'unzione dello Spirito Santo, per essere un'abitazione spirituale e un sacerdozio santo, e poter così offrire in sacrificio spirituale tutte le attività umane del cristiano, e annunciare i prodigi di colui che dalle tenebre li ha chiamati alla sua luce ammirabile [*cf. 1Pt 2,4-10*]. Tutti i discepoli di Cristo quindi, perseverando nella preghiera e lodando insieme Dio [*cf. At 2,42-47*], offrano se stessi come oblazione vivente, santa, gradita a Dio [*cf. Rm 12,1*], diano ovunque testimonianza a Cristo, e rendano ragione, a chi lo richieda, della speranza di vita eterna che è in loro [*cf. 1Pt 3,15*].

Il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o gerarchico, 4126
quantunque differiscano di essenza e non soltanto di grado, sono tuttavia ordinati l'uno all'altro; ambedue infatti, ognuno nel suo modo proprio, partecipano all'unico sacerdozio di Cristo.[1] Con la potestà sacra di cui è rivestito, il sacerdote ministeriale forma e dirige il popolo sacerdotale, compie il sacrificio eucaristico in persona di Cristo e lo offre a Dio a nome di tutto il popolo; da parte loro i fedeli, in virtù del loro sacerdozio regale, concorrono ad offrire l'eucaristia[2] ed esercitano il loro sacerdozio nel ricevere i sacramenti, nella preghiera e nel ringraziamento, nella testimonianza di una vita santa, nell'abnegazione e nell'operosa carità.

11. Il carattere sacro e organicamente strutturato della comunità sacer- 4127
dotale viene attuato per mezzo dei sacramenti e delle virtù. Incorporati nella chiesa col battesimo, i fedeli sono deputati dal carattere battesimale a celebrare il culto cristiano; rigenerati a figli di Dio, sono tenuti a professare davanti agli uomini la fede ricevuta da Dio attraverso la chiesa.[1]

---

*4127 [1] Cf. Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae*, III, q. 63, a 2 (Editio Leonina 12, 31-34).

Sacramento confirmationis perfectius Ecclesiae vinculantur, speciali Spiritus Sancti robore ditantur, sicque ad fidem tamquam veri testes Christi verbo et opere simul diffundendam et defendendam arctius obligantur.[2]

Sacrificium eucharisticum, totius vitae christianae fontem et culmen, participantes, divinam Victimam Deo offerunt atque seipsos cum Ea;[3] ita tum oblatione tum sacra communione, non promiscue sed alii aliter, omnes in liturgica actione partem propriam agunt. Porro corpore Christi in sacra synaxi refecti, unitatem Populi Dei, quae hoc augustissimo sacramento apte significatur et mirabiliter efficitur, modo concreto exhibent.

4128 Qui vero ad sacramentum poenitentiae accedunt, veniam offensionis Deo illatae ab Eius misericordia obtinent et simul reconciliantur cum Ecclesia, quam peccando vulneraverunt, et quae eorum conversioni caritate, exemplo, precibus adlaborat.

Sacra infirmorum unctione atque oratione presbyterorum Ecclesia tota aegrotantes Domino patienti et glorificato commendat, ut eos alleviet et salvet [*cf. Iac 5,14-16*], immo eos hortatur ut sese Christi passioni et morti libere sociantes [*cf. Rm 8,17; Col 1,24; 2Tm 2,11s; 1Pt 4,13*], ad bonum Populi Dei conferant.

Iterum, qui inter fideles sacro Ordine insigniuntur, ad Ecclesiam verbo et gratia Dei pascendam, Christi nomine instituuntur.

Tandem coniuges christiani, virtute matrimonii sacramenti, quo mysterium unitatis et fecundi amoris inter Christum et Ecclesiam significant atque participant [*cf. Eph 5,32*], se invicem in vita coniugali necnon *[16]* prolis susceptione et educatione ad sanctitatem adiuvant, adeoque in suo vitae statu et ordine proprium suum in Populo Dei donum habent [*cf. 1Cor 7,7*].[1] Ex hoc enim connubio procedit familia, in qua nascuntur novi societatis humanae cives, qui per Spiritus Sancti gratiam, ad Populum Dei saeculorum decursu perpetuandum, baptismo in filios Dei constituuntur. In hac velut Ecclesia domestica parentes verbo et exemplo sint pro filiis suis primi fidei praecones, et vocationem unicuique propriam, sacram vero peculiari cura, foveant oportet.

4129 Tot ac tantis salutaribus mediis muniti, christifideles omnes, cuiusvis conditionis ac status, ad perfectionem sanctitatis qua Pater ipse perfectus est, sua quisque via, a Domino vocantur.

4130 12. Populus Dei sanctus de munere quoque prophetico Christi participat, vivum Eius testimonium maxime per vitam fidei ac caritatis diffundendo, et Deo hostiam laudis offerendo, fructum labiorum confitentium nomini Eius [*cf. Hb 13,15*].

Universitas fidelium, qui unctionem habent a Sancto [*cf. 1Io 2,20.27*], in credendo falli nequit, atque hanc suam peculiarem proprietatem mediante su-

[2] Cf. Cirillo di Gerusalemme, *Catechesi*, 17: lo Spirito Santo, II, 35-37 (PG 33, 1009-1012); Nicola Cabasilas, *La vita in Cristo*, III: l'utilità del crisma (PG 150, 596-580); Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae*, III, q. 65, a. 3; q. 72, a. 1; a. 5 (Editio Leonina 12, 59s 125s 130s).

[3] Cf. Pio XII, Enciclica *Mediator Dei*, 20 nov. 1947 (AAS 39[1947] partic 552s).

Col sacramento della confermazione il loro legame con la chiesa viene reso più perfetto, vengono arricchiti di una forza speciale dello Spirito Santo, e sono tenuti più strettamente a diffondere e a difendere la fede con la parola e con l'azione, come veri testimoni di Cristo.[2]

Partecipando al sacrificio eucaristico, fonte e culmine di tutta la vita cristiana, offrono a Dio la vittima divina e se stessi con essa.[3] Offrendo il sacrificio e ricevendo la santa comunione, prendono parte attivamente all'azione liturgica, non in maniera indistinta ma ognuno secondo il proprio ruolo. Cibandosi poi del corpo di Cristo nella santa assemblea, manifestano in concreto l'unità del popolo di Dio, unità che il sacramento dell'eucaristia mirabilmente esprime e realizza.

Coloro che si accostano al sacramento della penitenza ottengono dalla **4128**
misericordia di Dio il perdono delle offese a lui arrecate e la riconciliazione con la chiesa che hanno ferito col loro peccato, ma che opera alla loro conversione con la carità, l'esempio e la preghiera.

Con la santa unzione degli infermi e la preghiera dei presbiteri è la chiesa intera che affida gli ammalati al Signore sofferente e glorificato, perché egli conceda loro sollievo e salvezza [*cf. Gc 5,14-16*]; e li esorta ad associarsi spontaneamente alla passione e alla morte di Cristo [*cf. Rm 8,17; Col 1,24; 2Tm 2,11s; 1Pt 4,13*], per cooperare al bene del popolo di Dio.

Quei fedeli che ricevono l'ordine sacro vengono costituiti in nome di Cristo ad essere pastori della chiesa con la parola e la grazia di Dio.

Infine i coniugi cristiani: col sacramento del loro matrimonio significano e partecipano il mistero di unità e di amore fecondo che unisce Cristo e la chiesa [*cf. Ef 5,32*], e si aiutano vicendevolmente a santificarsi mediante la vita coniugale, l'accettazione e l'educazione dei figli; essi possiedono così nel loro stato di vita e nel loro ordine, il proprio dono di grazia in mezzo al popolo di Dio [*cf. 1Cor 7,7*].[1] Dalla loro unione infatti procede la famiglia, nella quale nascono nuovi cittadini per la società umana; per la grazia dello Spirito Santo e mediante il battesimo essi diventeranno i figli di Dio e perpetueranno lungo i secoli il suo popolo. In questa per così dire chiesa domestica i genitori siano per i loro figli i primi annunciatori della fede con la parola e l'esempio, e assecondino la vocazione propria di ognuno, specialmente la vocazione sacra.

Provvisti di tanti e così grandi mezzi di salvezza, tutti i fedeli di ogni stato **4129**
e condizione sono chiamati dal Signore, ognuno per la sua via, a quella perfezione di santità di cui è perfetto il Padre celeste.

12. Il popolo santo di Dio partecipa pure della funzione profetica di Cri- **4130**
sto, dando viva testimonianza di lui anzitutto con una vita di fede e di carità, e offrendo a Dio un sacrificio di lode, frutto di labbra che celebrano il suo nome [*cf. Eb 13,15*].

L'insieme dei fedeli che hanno ricevuto l'unzione dal Santo [*cf. 1Gv 2,20.27*] non può sbagliarsi nel credere, e manifesta questa proprietà partico-

***4128** [1] 1Cor 7,7: «Ciascuno ha il proprio dono (ἴδιον χάρισμα) da Dio, chi in un modo, chi in un altro» Cf. Agostino, *De dono perseverantiae*, 14, n. 37: «Non solo la continenza è un dono di Dio, ma anche la castità dei coniugati» («Non tantum continentia Dei donum est, sed coniugatorum etiam castitas»: PL 45, 1015s).

pernaturali sensu fidei totius populi manifestat, cum «ab Episcopis usque ad extremos laicos fideles»[1] universalem suum consensum de rebus fidei et morum exhibet. Illo enim sensu fidei, qui a Spiritu veritatis excitatur et sustentatur, Populus Dei sub ductu sacri magisterii, cui fideliter obsequens, iam non verbum hominum, sed vere accipit verbum Dei [*cf. 1Th 2,13*], semel traditae sanctis fidei [*cf. Iud 3*], indefectibiliter adhaeret, recto iudicio in eam profundius penetrat eamque in vita plenius applicat.

4131 Idem praeterea Spiritus Sanctus non tantum per sacramenta et ministeria Populum Dei sanctificat et ducit eumque virtutibus ornat, sed dona sua «dividens singulis prout vult» [*1Cor 12,11*], inter omnis ordinis fideles distribuit gratias quoque speciales, quibus illos aptos et promptos reddit ad suscipienda varia opera vel officia, pro renovatione et ampliore aedificatione Ecclesiae proficua, secundum illud: «Unicuique datur manifestatio Spiritus ad utilitatem» [*1Cor 12,7*]. Quae charismata, sive clarissima, sive etiam simpliciora et latius diffusa, cum sint necessitatibus Ecclesiae apprime accommodata et utilia, cum gratiarum *[17]* actione ac consolatione accipienda sunt.

Dona autem extraordinaria non sunt temere expetenda, neque praesumptuose ab eis speranda sunt fructus operarum apostolicarum; sed iudicium de eorum genuinitate et ordinato exercitio ad eos pertinet, qui in Ecclesia praesunt, et quibus speciatim competit, non Spiritum exstinguere, sed omnia probare et quod bonum est tenere [*cf. 1Th 5,12.19-21*].

4132 13. Ad novum Populum Dei cuncti vocantur homines. Quapropter hic populus, unus et unicus manens, ad universum mundum et per omnia saecula est dilatandus, ut propositum adimpleatur voluntatis Dei, qui naturam humanam in initio condidit unam, filiosque suos, qui erant dispersi, in unum tandem congregare statuit [*cf. Io 11,52*]. Ad hoc enim misit Deus Filium suum, quem constituit heredem universorum [*cf. Hb 1,2*], ut sit Magister, Rex et Sacerdos omnium, Caput novi et universalis populi filiorum Dei. Ad hoc tandem misit Deus Spiritum Filii sui, Dominum et Vivificantem, qui pro tota Ecclesia et singulis universisque credentibus principium est congregationis et unitatis in doctrina Apostolorum et communione, fractione panis et orationibus [*cf. Act 2,42 gr.*].

4133 Omnibus itaque gentibus terrae inest unus Populus Dei, cum ex omnibus gentibus mutuetur suos cives, Regni quidem indolis non terrestris, sed caelestis. Cuncti enim per orbem sparsi fideles cum ceteris in Spiritu Sancto communicant, et sic «qui Romae sedet, Indos scit membrum suum esse».[1]

Cum autem Regnum Christi de hoc mundo non sit [*cf. Io 18,36*], ideo Ecclesia seu Populus Dei, hoc Regnum inducens, nihil bono temporali cuiusvis populi subtrahit, sed e contra facultates et copias moresque populorum, quantum bona sunt, fovet et assumit, assumendo vero purificat, roborat et elevat. Memor est enim se cum illo Rege colligere debere, Cui gentes in hereditatem datae sunt [*cf. Ps 2,8*], et in Cuius civitatem dona et munera adducunt [*cf. Ps 71,10; Is 60,4-7; Apc 21,24*]. Hic universalitatis character, qui Populum Dei

***4130** [1] Cf. Agostino, *De praedestinatione sanctorum*, 14, n 27 (PL 44, 980).
***4133** [1] Cf Giovanni Crisostomo, *In Johannem*, hom. 65, 1 (PG 59, 361).

lare mediante il senso soprannaturale della fede di tutto il popolo, quando «dai vescovi fino agli ultimi fedeli laici»[1] esprime il suo universale consenso in materia di fede e di morale. Col senso della fede suscitato e sorretto dallo Spirito di verità, il popolo di Dio, sotto la guida del sacro magistero cui si conforma fedelmente, accoglie non già una parola d'uomini, ma realmente la parola di Dio [*cf. 1Ts 2,13*]; aderisce indefettibilmente «alla fede trasmessa una volta per tutte ai santi» [*Gd 3*], vi penetra più a fondo con retto giudizio e la applica più pienamente alla vita.

Ma lo Spirito Santo non si limita a santificare il popolo di Dio per mezzo **4131**
dei sacramenti e dei ministeri, a guidarlo e ad adornarlo di virtù; ma distribuisce pure tra i fedeli di ogni ordine le sue grazie speciali, «dispensando a ciascuno i propri doni come piace a lui» [*1Cor 12,11*]. Con essi egli rende i fedeli capaci e pronti ad assumersi responsabilità e uffici, utili al rinnovamento e al maggior sviluppo della chiesa, secondo le parole: «A ciascuno ... la manifestazione dello Spirito viene data per l'utilità comune» [*1Cor 12,7*]. Questi carismi, dai più straordinari ai più semplici e ai più largamente diffusi, devono essere accolti con gratitudine e consolazione, perché sono innanzitutto appropriati e utili alle necessità della chiesa.

Ma i doni straordinari non si devono temerariamente ricercare, né da essi si deve presuntuosamente far dipendere i frutti del lavoro apostolico; comunque il giudizio sulla loro genuinità e sul loro ordinato esercizio compete a chi nella chiesa ha il compito di presiedere; essi non devono estinguere lo Spirito, ma esaminare tutto per ritenere ciò che è buono [*cf. 1Ts 5,12.19-21*].

13. Tutti gli uomini sono chiamati a far parte del nuovo popolo di Dio. **4132**
Perciò questo popolo, restando uno e unico, deve estendersi a tutto il mondo e a tutti i secoli, affinché si compia il disegno della volontà di Dio, che in principio creò la natura umana una, e decise di raccogliere alla fine in unità i suoi figli dispersi [*cf. Gv 11,52*]. A questo scopo Dio ha mandato il suo Figlio, costituito erede dell'universo [*cf. Eb 1,2*], perché sia maestro, re e sacerdote di tutti, capo del nuovo popolo universale dei figli di Dio. E da ultimo Dio ha mandato anche lo Spirito del suo Figlio, signore e vivificante, che per l'intera chiesa e per i singoli credenti è il principio che riunisce e unifica nella dottrina apostolica e nella comunione, nella frazione del pane e nelle orazioni [*cf. At 2,42 gr.*].

Un unico popolo di Dio si inserisce dunque in tutte le nazioni della terra, **4133**
di mezzo alle quali prende i suoi cittadini, per un regno che non è terreno ma celeste. In tal modo tutti i fedeli sparsi per il mondo sono in comunione con gli altri nello Spirito, cosicché «chi sta a Roma sa che gli indi sono sue membra».[1]

Ma poiché il regno di Cristo non è di questo mondo [*cf. Gv 18,36*], la chiesa o popolo di Dio, che introduce questo regno, non sottrae nulla al bene temporale dei popoli, ma al contrario favorisce e assume tutte le capacità, le risorse e le consuetudini di vita dei popoli, nella misura in cui sono buone; e assumendole le purifica, le consolida e le eleva. Essa si ricorda di dover raccogliere insieme con quel re al quale sono state date in eredità le genti [*cf. Sal 2,8*], e nella cui città vengono portati doni e offerte [*cf. Sal 72,10; Is 60,4-7; Ap 21,24*]. Questo carattere di universalità che adorna il popolo di Dio è dono

condecorat, ipsius Domini donum est, quo catholica Ecclesia efficaciter et perpetuo tendit ad recapitulandam totam humanitatem cum omnibus bonis eius, sub Capite Christo, in unitate Spiritus Eius.[2]

4134 Vi huius catholicitatis, singulae partes propria dona ceteris partibus et toti Ecclesiae afferunt, ita ut totum et singulae partes augeantur ex *[18]* omnibus invicem communicantibus et ad plenitudinem in unitate conspirantibus. Inde fit ut Populus Dei non tantum ex diversis populis congregetur, sed etiam in seipso ex variis ordinibus confletur. Adest enim inter membra eius diversitas, sive secundum officia, dum aliqui sacro ministerio in bonum fratrum suorum funguntur, sive secundum condicionem et vitae ordinationem, dum plures in statu religioso, arctiore via ad sanctitatem tendentes, fratres exemplo suo stimulant.

Inde etiam in ecclesiastica communione legitime adsunt Ecclesiae particulares, propriis traditionibus fruentes, integro manente primatu Petri Cathedrae, quae universo caritatis coetui praesidet,[1] legitimas varietates tuetur et simul invigilat ut particularia, nedum unitati noceant, ei potius inserviant.

Inde denique inter diversas Ecclesiae partes vincula intimae communionis quoad divitias spirituales, operarios apostolicos et temporalia subsidia. Ad communicandum enim bona vocantur membra Populi Dei, et de singulis etiam Ecclesiis valent verba Apostoli: «Unusquisque, sicut accepit gratiam, in alterutrum illam administrantes, sicut boni dispensatores multiformis gratiae Dei» [*1Pt 4,10*].

4135 Ad hanc igitur catholicam Populi Dei unitatem, quae pacem universalem praesignat et promovet, omnes vocantur homines, ad eamque variis modis pertinent vel ordinantur sive fideles catholici, sive alii credentes in Christo, sive denique omnes universaliter homines, gratia Dei ad salutem vocati.

4136 14. Ad fideles ergo catholicos imprimis Sancta Synodus animum vertit. Docet autem, Sacra Scriptura et Traditione innixa, Ecclesiam hanc peregrinantem necessariam esse ad salutem. Unus enim Christus est Mediator ac via salutis, qui in Corpore suo, quod est Ecclesia, praesens nobis fit; Ipse autem necessitatem fidei et baptismi expressis verbis inculcando [*cf. Mc 16,16; Io 3,5*], necessitatem Ecclesiae, in quam homines per baptismum tamquam per ianuam intrant, simul confirmavit. Quare illi homines salvari non possent, qui Ecclesiam Catholicam a Deo per Iesum Christum ut necessariam esse conditam non ignorantes, tamen vel in eam intrare, vel in eadem perseverare noluerint.

4137 Illi plene Ecclesiae societati incorporantur, qui Spiritum Christi habentes, integram eius ordinationem omniaque media salutis in ea instituta accipiunt, et in eiusdem compage visibili cum Christo, eam per Summum Pontificem atque Episcopos regente, iunguntur, vinculis *[19]* nempe professionis fidei, sacramentorum et ecclesiastici regiminis ac communionis. Non salvatur

[2] Cf. Ireneo di Lione, *Adversus haereses*, III, 16, n. 6; III, 22, nn. 1-3 (PG 7, 925C-926A 955C-958A / W.W. Harvey [Cambridge 1857] 2, 87s 121-123 / SouChr 211, 310-314 430-438).

del Signore; mediante esso la chiesa cattolica tende efficacemente e perpetuamente a ricapitolare tutta l'umanità e i suoi beni sotto il Cristo capo, nell'unità del suo Spirito.[2]

In virtù di questa cattolicità le singole parti offrono i propri doni alle altre e alla chiesa intera, così che il tutto e le singole parti traggano vantaggio dalla reciproca comunicazione di tutti e dal tendere in unità verso la pienezza. Ne consegue che il popolo di Dio non soltanto si raccoglie da popoli diversi, ma al suo stesso interno si compone di ordini diversi. Fra i suoi membri infatti c'è diversità: innanzitutto diversità di funzioni, dato che alcuni esercitano il ministero sacro per il bene dei propri fratelli; poi diversità di condizioni o generi di vita, dato che molti tendono alla santità per la via più stretta dello stato religioso e col loro esempio sono di stimolo ai fratelli. 4134

Per la stessa ragione nella comunione ecclesiale esistono legittimamente le chiese particolari, che godono di tradizioni proprie, salvo restando il primato della cattedra di Pietro che presiede alla comunione universale della carità,[1] garantisce le legittime diversità e insieme vigila perché il particolare non solo non nuoccia all'unità, ma anzi ne sia al servizio.

Tra le diverse parti della chiesa si creano legami di intima comunione riguardo alle ricchezze spirituali, agli operai apostolici e alle risorse materiali. I membri del popolo di Dio sono infatti chiamati a condividere i loro beni; anche per le singole chiese valgono le parole dell'apostolo: «Ognuno metta al servizio degli altri il dono che ha ricevuto, da bravo amministratore della multiforme grazia di Dio» [*cf. 1Pt 4,10*].

A questa cattolica unità del popolo di Dio che prefigura e promuove la pace universale, sono dunque chiamati tutti gli uomini; ad essa in vari modi appartengono, oppure ad essa sono ordinati sia i fedeli cattolici, sia gli altri credenti in Cristo, e sia infine tutti gli uomini che la grazia di Dio chiama alla salvezza. 4135

14. Il santo sinodo si rivolge innanzitutto ai fedeli cattolici. Fondandosi sulla Scrittura e sulla Tradizione, insegna che questa chiesa pellegrinante nel mondo è necessaria alla salvezza. Soltanto Cristo infatti è il mediatore e la via della salvezza; e lui si rende presente a noi nel suo corpo che è la chiesa. Ora Cristo, inculcando con parole esplicite la necessità della fede e del battesimo [*cf. Mc 16,16; Gv 3,5*], ha insieme confermato la necessità della chiesa stessa, nella quale gli uomini entrano mediante il battesimo come per la sua porta. Perciò non potrebbero essere salvati quegli uomini che, pur non ignorando il fatto che la chiesa cattolica è stata fondata come necessaria da Dio per mezzo di Gesù Cristo, non volessero però entrarvi o rimanervi. 4136

Sono incorporati pienamente alla società della chiesa coloro che, avendo lo Spirito di Cristo, accettano l'intero ordinamento e tutti i mezzi di salvezza in essa istituiti, e dentro questo suo corpo visibile sono congiunti a Cristo mediante i vincoli della professione di fede, dei sacramenti, del governo ecclesiastico e della comunione: organismo che Cristo dirige attraverso il sommo pontefice e i vescovi. Non si salva però, anche se incorporato alla chiesa, colui che 4137

*4134 [1] Cf. Ignazio d'Antiochia, Lettera alla comunità di Roma, proemio (Funk 1, 252 / SouChr 10, 106-108).

tamen, licet Ecclesiae incorporetur, qui in caritate non perseverans, in Ecclesiae sinu «corpore» quidem, sed non «corde» remanet.[1]

Memores autem sint omnes Ecclesiae filii condicionem suam eximiam non propriis meritis, sed peculiari gratiae Christi esse adscribendam; cui si cogitatione, verbo et opere non respondent, nedum salventur, severius iudicabuntur.[2]

4138 Catechumeni qui, Spiritu Sancto movente, explicita voluntate ut Ecclesiae incorporentur expetunt, hoc ipso voto cum ea coniunguntur; quos iam ut suos dilectione curaque complectitur Mater Ecclesia.

4139 15. Cum illis qui, baptizati, christiano nomine decorantur, integram autem fidem non profitentur vel unitatem communionis sub Successore Petri non servant, Ecclesia semetipsam novit plures ob rationes coniunctam.[1]

Sunt enim multi, qui sacram Scripturam ut normam credendi et vivendi in honore habent sincerumque zelum religiosum ostendunt, amanter credunt in Deum Patrem omnipotentem et in Christum, Filium Dei Salvatorem,[2] baptismo signantur, quo Christo coniunguntur, imo et alia sacramenta in propriis Ecclesiis vel communitatibus ecclesiasticis agnoscunt et recipiunt. Plures inter illos et episcopatu gaudent, Sacram Eucharistiam celebrant necnon pietatem erga Deiparam Virginem fovent.[3] Accedit orationum aliorumque beneficiorum spiritualium communio; imo vera quaedam in Spiritu Sancto coniunctio, quippe qui donis et gratiis etiam in illis sua virtute sanctificante operatur, et quosdam illorum usque ad sanguinis effusionem roboravit.

Ita Spiritus in cunctis Christi discipulis desiderium actionemque suscitat, ut omnes, modo a Christo statuto, in uno grege sub uno Pastore pacifice uniantur.[4] *[20]* Quod ut obtineat, Ecclesia Mater precari, sperare et agere non desinit, filiosque ad purificationem et renovationem exhortatur, ut signum Christi super faciem Ecclesiae clarius effulgeat.

4140 16. Ii tandem qui Evangelium nondum acceperunt, ad Populum Dei diversis rationibus ordinantur.[1]

In primis quidem populus ille cui data fuerunt testamenta et promissa et ex quo Christus ortus est secundum carnem [*cf. Rm 9,4s*], populus secundum electionem carissimus propter patres: sine poenitentia enim sunt dona et vocatio Dei [*cf. Rm 11,28s*].

Sed propositum salutis et eos amplectitur, qui Creatorem agnoscunt, inter quos imprimis Musulmanos, qui fidem Abrahae se tenere profitentes, no-

*4137 [1] Cf. Agostino, *De baptismo contra Donatistas*, V, 28, n. 39: «È del tutto manifesto che ciò che si dice che nella chiesa è dentro e fuori, lo si deve pensare nel cuore e non nel corpo» («Certe manifestum est, id quod dicitur, in Ecclesia intus est et foris, in corde, non in corpore cogitandum»: PL 43, 197 / CSEL 51, 296_{24-26}). Cf. ib III, 19, n. 26; V, 18, n. 24 (PL 43, 152 189 / CSEL 51, 218 283); *In Evangelium Iohannis*, tract. 61, n. 2 (PL 35, 1800 / R. Willems: CpChL 36 [1954] 481) e altrove.

[2] Cf. Lc 12,48: «A chiunque fu dato molto, molto sarà richiesto» («παντὶ δὲ ᾧ ἐδόθη πολὺ, πολὺ ζητηθήσεται»). Cf. anche Mt 5,19s; 7,21s; 25,41-46; Gc 2,14

*4139 [1] Cf. Leone XIII, Lettera apostolica *Praeclara gratulationis*, 20 giugno 1894 (ASS 26[1893/94] 707).

non persevera nella carità, e rimane nella chiesa soltanto col «corpo» ma non col «cuore».[1]

Tutti i figli della chiesa ricordino che la loro privilegiata condizione non si ascrive ai loro meriti, ma ad una grazia speciale di Cristo; se non vi corrispondono col pensiero, con le parole e con le opere, anziché essere salvati, saranno invece giudicati più severamente.[2]

I catecumeni che, mossi dallo Spirito Santo, domandano espressamente 4138
di essere incorporati alla chiesa, per questo stesso loro proposito ottengono di esserle congiunti; e la madre chiesa li abbraccia come già suoi e si prende amorevolmente cura di loro.

15. Con coloro che sono battezzati e quindi insigniti del nome cristiano, 4139
ma non professano integralmente la fede o non conservano l'unità di comunione sotto il romano pontefice, la chiesa si sa congiunta per molteplici ragioni.[1]

Fra di loro ci sono infatti molti che onorano la sacra Scrittura come regola di fede e di vita, dimostrano di avere uno zelo religioso sincero, credono di cuore in Dio Padre onnipotente e in Gesù Cristo, Figlio di Dio e Salvatore,[2] sono segnati dal battesimo che li unisce a Cristo, anzi riconoscono e accettano nelle proprie chiese o comunità ecclesiali anche altri sacramenti. Molti fra di loro hanno anche l'episcopato, celebrano la santa eucaristia e coltivano la pietà verso la vergine Madre di Dio.[3] A tutto ciò si aggiunge la comunione nella preghiera e in altri benefici spirituali, anzi una certa vera congiunzione nello Spirito Santo, che anche in loro opera con la sua virtù santificatrice mediante doni e grazie; alcuni poi di loro li ha fortificati fino all'effusione del sangue.

Lo Spirito suscita così in tutti i discepoli di Cristo il desiderio e l'iniziativa di tendere all'unione pacifica di tutti i cristiani in un solo gregge sotto un solo pastore, nel modo voluto da Cristo.[4] A questo stesso fine la madre chiesa non cessa di pregare, sperare e operare, esortando i suoi figli a purificarsi e a rinnovarsi, perché sul volto della chiesa risplenda più chiaramente il segno di Cristo.

16. Infine coloro che non hanno ancora accolto l'evangelo, sono ordinati 4140
al popolo di Dio in vari modi.[1]

In primo luogo quel popolo che ha ricevuto le alleanze e le promesse e dal quale è nato Cristo secondo la carne [*cf. Rm 9,4s*]: popolo carissimo in virtù dell'elezione e a motivo dei suoi padri, perché i doni e la chiamata di Dio sono senza pentimento [*cf. Rm 11,28s*].

Ma il disegno di salvezza abbraccia anche coloro che riconoscono il Creatore, e tra questi in primo luogo i musulmani che professano di tenere la fede

[2] Cf. Leone XIII, Enciclica *Satis cognitum*, 29 giugno 1896 (ASS 28[1895/96] 738): Enciclica *Caritatis studium*, 25 luglio 1898 (ASS 31[1898/99] 11); Pio XII, Radiomessaggio *Nell'alba*, 24 dic. 1941 (AAS 34[1942] 21).

[3] Cf. Pio XI, Enciclica *Rerum orientalium*, 8 sett. 1928 (AAS 20[1928] 287); Pio XII, Enciclica *Orientalis ecclesiae*, 9 aprile 1944 (AAS 36[1944] 137).

[4] Cf. Istruzione del S. Uffizio del 20 dic. 1949 (AAS 42[1950] 142).

*4140 [1] Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae*, III, q. 8, a. 3 ad 1 (Editio Leonina 11, 129b).

biscum Deum adorant unicum, misericordem, homines die novissimo iudicaturum.

Neque ab aliis, qui in umbris et imaginibus Deum ignotum quaerunt, ab huiusmodi Deus ipse longe est, cum det omnibus vitam et inspirationem et omnia [*cf. Act 17,25-28*], et Salvator velit omnes homines salvos fieri [*cf. 1Tm 2,4*]. Qui enim Evangelium Christi Eiusque Ecclesiam sine culpa ignorantes, Deum tamen sincero corde quaerunt, Eiusque voluntatem per conscientiae dictamen agnitam, operibus adimplere, sub gratiae influxu, conantur, aeternam salutem consequi possunt.[2]

Nec divina Providentia auxilia ad salutem necessaria denegat his qui sine culpa ad expressam agnitionem Dei nondum pervenerunt et rectam vitam non sine divina gratia assequi nituntur. Quidquid enim boni et veri apud illos invenitur, ab Ecclesia tamquam praeparatio evangelica aestimatur[3] et ab Illo datum qui illuminat omnem hominem, ut tandem vitam habeat.

At saepius homines, a Maligno decepti, evanuerunt in cogitationibus suis, et commutaverunt veritatem Dei in mendacium, servientes creaturae magis quam Creatori [*cf. Rm 1,21.25*] vel sine Deo viventes ac morientes in hoc mundo, extremae desperationi exponuntur. Quapropter ad gloriam Dei et salutem istorum omnium promovendam, Ecclesia, memor mandati Domini dicentis: «Praedicate Evangelium omni creaturae» [*Mc 16,15*], missiones fovere sedulo curat.

4141 17. Sicut enim Filius missus est a Patre, et Ipse Apostolos misit [*cf. Io 20,21*], dicens: «Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, docentes eos servare *[21]* omnia quaecumque mandavi vobis. Et ecce Ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem saeculi» [*Mt 28,18-20*]. Quod solemne Christi mandatum annuntiandi veritatem salutarem Ecclesia ab Apostolis recepit adimplendum usque ad ultimum terrae [*cf. Act 1,8*]. Unde sua facit verba Apostoli: «Vae ... mihi est si non evangelizavero!» [*1Cor 9,16*], ideoque in mittendis praeconibus indesinenter pergit, usquedum novellae Ecclesiae plene constituantur atque opus evangelizandi et ipsae continuent.

A Spiritu Sancto enim ad cooperandum compellitur, ut propositum Dei, qui Christum principium salutis pro universo mundo constituit, effectu compleatur. Praedicando Evangelium, Ecclesia audientes ad fidem confessionemque fidei allicit, ad baptismum disponit, a servitute erroris eripit, eosque Christo incorporat, ut per caritatem in Illum usque ad plenitudinem crescant. Opera autem sua efficit ut quidquid boni in corde menteque hominum vel in propriis ritibus et culturis populorum seminatum invenitur, non tantum non pereat, sed sanetur, elevetur et consummetur ad gloriam Dei, confusionem daemonis et beatitudinem hominis.

Cuilibet discipulo Christi onus fidei disseminandae pro parte sua incumbit.[1] Sed si quilibet credentes baptizare potest, sacerdotis tamen est aedifica-

[2] Cf Lettera del S. Uffizio all'arcivescovo di Boston, 8 agosto 1949 (*3869-3872)
[3] Cf. Eusebio di Cesarea, *Praeparatio Evangelica*, 1, 1 (PG 21, 28AB / K Mras - E des Places: GChSch 43/1 [1982] 8)

di Abramo e adorano con noi il Dio unico, misericordioso, giudice degli uomini nell'ultimo giorno.

Dio non è lontano nemmeno da coloro che cercano un Dio ignoto nelle ombre e sotto le immagini, perché Dio dà a tutti vita, respiro e ogni altra cosa [*cf. At 17,25-28*], e come salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati [*cf. 1Tm 2,4*]. Infatti coloro che ignorano l'evangelo di Cristo e la sua chiesa senza loro colpa, ma cercano sinceramente Dio, e sotto l'influsso della grazia si sforzano di compiere fattivamente la volontà di Dio conosciuta attraverso il dettame della coscienza, costoro possono conseguire la salvezza.[2]

Anche a coloro che senza colpa personale non sono ancora arrivati ad una conoscenza esplicita di Dio, ma si sforzano, non senza la grazia divina, di condurre una vita retta, la provvidenza divina non rifiuta gli aiuti necessari alla salvezza. Infatti tutto ciò che di buono e di vero si trova presso di loro, la chiesa lo considera come una preparazione evangelica,[3] come un dono concesso da colui che illumina ogni uomo, perché abbia finalmente la vita.

Ma molto spesso gli uomini, ingannati dal maligno, hanno vaneggiato nei loro ragionamenti e hanno scambiato la verità divina con la menzogna, servendo alla creatura piuttosto che al creatore [*cf. Rm 1,21.25*]; oppure, vivendo e morendo senza Dio in questo mondo, sono esposti alla disperazione finale. Perciò la chiesa, per promuovere la gloria di Dio e la salvezza di tutti gli uomini, ricordandosi del comando del Signore che dice: «Predicate l'evangelo ad ogni creatura» [*Mc 16,15*], promuove con ogni cura le missioni.

17. Come il Padre ha mandato il Figlio, così questi ha mandato gli apo- **4141**
stoli [*cf. Gv 20,21*] dicendo: «Andate e fate mie discepole tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto quanto vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo» [*Mt 28,18-20*]. Questo solenne comando di Cristo di annunciare la verità della salvezza, la chiesa l'ha ricevuto dagli apostoli e deve adempierlo fino agli ultimi confini della terra [*cf. At 1,8*]. Fa quindi sue le parole dell'apostolo: «Guai ... a me se non avrò predicato l'evangelo!» [*1Cor 9,16*]. Perciò continua a mandare senza sosta araldi dell'evangelo, fin quando non siano pienamente costituite le nuove chiese, e queste non siano in condizione di continuare a loro volta l'opera dell'evangelizzazione.

Lo Spirito Santo sospinge la chiesa a cooperare per la piena realizzazione del disegno di Dio, il quale ha costituito Cristo principio di salvezza per il mondo intero. Predicando l'evangelo, la chiesa dispone gli uditori alla fede e alla confessione della fede, li prepara al battesimo, li sottrae alla schiavitù dell'errore e li incorpora a Cristo, perché mediante la carità abbiano a crescere in lui fino alla pienezza. Con la sua attività fa sì che ogni germe di bene che si trova nel cuore e nella mente degli uomini o nei riti e nelle culture proprie dei popoli, non solo non vada perduto, ma sia purificato, elevato e portato a compimento per la gloria di Dio, la confusione del demonio e la felicità dell'uomo.

A ogni discepolo di Cristo incombe il dovere di diffondere la fede, per la parte che spetta a lui.[1] Ma se il battesimo può essere amministrato ai credenti

***4141** [1] Cf Benedetto XV, Lettera apostolica *Maximum illud* (AAS 11[1919] 440, par-

tionem Corporis sacrificio eucharistico perficere, adimplendo verba Dei per prophetam: «Ab ortu solis usque ad occasum magnum est nomen meum in gentibus, et in omni loco sacrificatur et offertur nomini meo oblatio munda» [*Mal 1,11*].[2]

Ita autem simul orat et laborat Ecclesia, ut in Populum Dei, Corpus Domini et Templum Spiritus Sancti, totius mundi transeat plenitudo, et in Christo, omnium Capite, reddatur universorum Creatori ac Patri omnis honor et gloria.

Caput III: De constitutione hierarchica Ecclesiae et in specie de episcopatu

4142 18. Christus Dominus, ad Populum Dei pascendum semperque augendum, in Ecclesia sua varia ministeria instituit, quae ad bonum totius Corporis tendunt. Ministri enim, qui sacra potestate pollent, fratribus */22/* suis inserviunt, ut omnes qui de Populo Dei sunt, ideoque vera dignitate christiana gaudent, ad eumdem finem libere et ordinatim conspirantes, ad salutem perveniant.

Haec Sacrosancta Synodus, Concilii Vaticani primi vestigia premens, cum eo docet et declarat Iesum Christum Pastorem aeternum sanctam aedificasse Ecclesiam, missis Apostolis sicut Ipse missus erat a Patre [*cf. Io 20,21*]; quorum successores, videlicet Episcopos, in Ecclesia sua usque ad consummationem saeculi pastores esse voluit. Ut vero Episcopatus ipse unus et indivisus esset, beatum Petrum ceteris Apostolis praeposuit in ipsoque instituit perpetuum ac visibile unitatis fidei et communionis principium et fundamentum.[1] Quam doctrinam de institutione, perpetuitate, vi ac ratione sacri Primatus Romani Pontificis deque eius infallibili Magisterio, Sacra Synodus cunctis fidelibus firmiter credendam rursus proponit, et in eodem incepto pergens, doctrinam de Episcopis, successoribus Apostolorum, qui cum successore Petri, Christi Vicario[2] ac totius Ecclesiae visibili Capite, domum Dei viventis regunt, coram omnibus profiteri et declarare constituit.

4143 19. Dominus Iesus, precibus ad Patrem fusis, vocans ad Se quos voluit Ipse, duodecim constituit ut essent cum Illo et ut mitteret eos praedicare Regnum Dei [*cf. Mc 3,13-19; Mt 10,1-42*]; quos Apostolos [*cf. Lc 6,13*] ad modum collegii seu coetus stabilis instituit, cui ex iisdem electum Petrum praefecit [*cf. Io 21,15-17*]. Eos ad filios Israël primum et ad omnes gentes misit [*cf. Rm 1,16*], ut suae participes potestatis, omnes populos discipulos Ipsius facerent, eosque sanctificarent et gubernarent [*cf. Mt 28,16-20; Mc 16,15; Lc 24,45-48; Io 20,21-23*], sicque Ecclesiam propagarent, eamque sub ductu Do-

tic. 451-454); Pio XI, Enciclica *Rerum ecclesiae* (AAS 18[1926] 68s); Pio XII, Enciclica *Fidei donum*, 21 aprile 1957 (AAS 49[1957] 236s).

[2] Cf. *Didaché*, 14 (Funk 1,32 / SouChr 248,192); Giustino, *Dialogo con il giudeo Trifone*, 41 (PG 6, 564); Ireneo di Lione, *Adversus haereses*, IV, 17, n. 5 (PG 7, 1023 / W.W. Harvey [Cambridge 1857] 2, 199s / SouChr 100/II, 590-594); Concilio di Trento, sessione 22ª, 17 sett. 1562, Dottrina sul sacrificio della messa, c 1 (*1742).

da chiunque, è tuttavia al sacerdote che spetta procedere all'edificazione del corpo mediante il sacrificio eucaristico, realizzando le parole di Dio al profeta: «Da dove sorge il sole fin dove tramonta grande è il mio nome fra le genti e in ogni luogo viene offerto al mio nome un sacrificio e un'oblazione pura» [*Mal 1,11*].[2]

Così la chiesa prega e insieme lavora perché la pienezza del mondo intero sia trasformata in popolo di Dio, in corpo del Signore e in tempio dello Spirito Santo, e perché in Cristo capo siano resi onore e gloria al Creatore e Padre di tutti.

Capitolo III: La costituzione gerarchica della chiesa e in particolare l'episcopato

18. Per pascere e accrescere sempre più il popolo di Dio, Cristo Signore 4142
ha istituito nella sua chiesa vari ministeri che tendono al bene di tutto il corpo. Dotati di sacra potestà, i ministri sono a servizio dei loro fratelli, affinché tutti coloro che fanno parte del popolo di Dio e perciò godono della vera dignità cristiana, tendano liberamente e ordinatamente allo stesso fine e giungano alla salvezza.

Sulle orme del concilio Vaticano I e in accordo con esso, questo sacrosanto sinodo insegna e dichiara che Gesù Cristo pastore eterno ha edificato la santa chiesa, inviando gli apostoli così come egli stesso era stato inviato dal Padre [*cf. Gv 20,21*]; e ha voluto che i loro successori i vescovi siano i pastori della chiesa fino alla fine dei tempi. Affinché poi l'episcopato resti uno e indiviso, ha preposto agli altri apostoli il beato Pietro, e in lui ha istituito il principio e il fondamento perpetuo e visibile dell'unità della fede e della comunione.[1] Il sacro sinodo ripropone a tutti i fedeli da credersi fermamente questa dottrina circa l'istituzione, la perpetuità, il valore e il carattere del sacro primato del romano pontefice e del suo magistero infallibile; e, proseguendo nello stesso intento, ha deciso di professare pubblicamente e di esplicitare la dottrina sui vescovi successori degli apostoli, i quali, insieme col successore di Pietro, che è il vicario di Cristo[2] e il capo visibile di tutta la chiesa, dirigono la casa del Dio vivente.

19. Dopo aver pregato il Padre, il Signore Gesù chiamò a sé quelli che 4143
egli volle, e costituì i Dodici perché stessero insieme con lui e per mandarli a predicare il regno di Dio [*cf. Mc 3,13-19; Mt 10,1-42*]. Questi suoi apostoli [*cf. Lc 6,13*] li istituì sotto forma di collegio o gruppo stabile, al quale mise a capo Pietro, scelto di mezzo a loro [*cf. Gv 21,15-17*]. Prima li mandò ai figli di Israele e poi a tutte le genti [*cf. Rm 1,16*] perché facessero suoi discepoli tutti i popoli, li santificassero e li governassero [*cf. Mt 28,16-20; Mc 16,15; Lc 24,45-48; Gv 20,21-23*], estendendo in tal modo la chiesa e pascendola col loro mini-

*4142 [1] Cf. Concilio Vaticano I, sessione 4ª, Costituzione dogmatica *Pastor aeternus* sulla chiesa di Cristo, proemio (*3050s).

[2] Cf. Concilio di Firenze (1439), Decreto per i greci *Laetentur caeli* (*1307); Concilio Vaticano I, Costituzione dogmatica *Pastor aeternus* sulla chiesa di Cristo, c. 3 (*3059).

mini ministrando pascerent, omnibus diebus usque ad consummationem saeculi [*cf. Mt 28,20*]. In qua missione die Pentecostes plene confirmati sunt [*cf. Act 2,1-26*] secundum promissum Domini: «Accipietis virtutem supervenientis Spiritus Sancti in vos, et eritis Mihi testes in Ierusalem, et in omni Iudaea et Samaria, et usque ad ultimum terrae» [*Act 1,8*]. Apostoli autem praedicando ubique Evangelium [*cf. Mc 16,20*], ab audientibus Spiritu Sancto operante acceptum, Ecclesiam congregant universalem, quam Dominus in Apostolis condidit *[23]* et supra beatum Petrum, eorum principem, aedificavit, ipso summo angulari lapide Christo Iesu [*cf. Apc 21,14; Mt 16,18; Eph 2,20*].[1]

4144 20. Missio illa divina, a Christo Apostolis concredita, ad finem saeculi erit duratura [*cf. Mt 28,20*], cum Evangelium, ab eis tradendum, sit in omne tempus pro Ecclesia totius vitae principium. Quapropter Apostoli, in hac societate hierachice ordinata, de instituendis successoribus curam egerunt.

Non solum enim varios adiutores in ministerio habuerunt,[1] sed ut missio ipsis concredita post eorum mortem continuaretur, cooperatoribus suis immediatis, quasi per modum testamenti, demandaverunt munus perficiendi et confirmandi opus ab ipsis inceptum,[2] commendantes illis ut attenderent universo gregi, in quo Spiritus Sanctus eos posuit pascere Ecclesiam Dei [*cf. Act 20,28*]. Constituerunt itaque huius modi viros ac deinceps ordinationem dederunt, ut cum decessissent, ministerium eorum alii viri probati exciperent.[3] Inter varia illa ministeria quae inde a primis temporibus in Ecclesia exercentur, teste traditione, praecipuum locum tenet munus illorum qui, in episcopatum constituti, per successionem ab initio decurrentem,[4] apostolici seminis traduces habent.[5] Ita, ut testatur S. Irenaeus, per eos qui ab Apostolis instituti sunt Episcopi et successores eorum usque ad nos, traditio apostolica in toto mundo manifestatur[6] et custoditur.[7]

Episcopi igitur communitatis ministerium cum adiutoribus *[24]* presbyteris et diaconis susceperunt,[8] loco Dei praesidentes gregi,[9] cuius sunt pastores, ut doctrinae magistri, sacri cultus sacerdotes, gubernationis ministri.[10] Sicut

***4143** [1] Cf. *Liber Sacramentorum S. Gregorii*, prefazi delle feste di S. Mattia e S. Tommaso (PL 78, 51 152); Cf. Cod. Vat. lat. 3548, fol. 18; Ilario di Poitiers, *In Psalmos*, 67, 10 (PL 9, 450 / CSEL 22, 286); Girolamo, *Adversus Jovinianum*. I, 26 (PL 23, 247A), Agostino, *In Psalmos*, 86, 4 (PL 37, 1103); Gregorio I Magno, *Moralia in Iob*, XXVIII, 5 (PL 76, 455s), Primasio, *In Apocalypsim*, V, 21 (PL 68, 924BC / W Adams: CpChL 92 [1958] 290); Pascasio Radberto, *In Mattheo*, VIII, 16 (PL 120, 561 / B. Paulus: CpChL.CM 56 [1984] 805s) Cf. Leone XIII, Lettera *Er sane*, 17 dic. 1888 (ASS 21[1888] 321)

***4144** [1] Cf At 6,2-6; 11,30; 13,1, 14,23, 20,17; 1Ts 5,12s: Fil 1,1; Col 4,11 e altrove.

[2] Cf. At 20,25-27; 2Tm 4,6s confr con 1Tm 5,22, 2Tm 2,2; Tt 1,5; Clemente di Roma, Lettera alla comunità di Corinto, n. 44, 3 (Funk 1, 156 / SouChr 167, 172)

[3] Clemente di Roma, Lettera alla comunità di Corinto, n. 44, 2 (Funk 1, 154s / SouChr 167, 172).

[4] Cf. Tertulliano, *De praescriptione haereticorum*, 32 (PL 2, 52s / R.F Refoulé. CpChL 1 [1954] 212 / CSEL 70, 39s); spesso anche in Ignazio d'Antiochia.

stero, sotto la guida del Signore, tutti i giorni fino alla fine del mondo [*cf. Mt 28,20*]. In questa missione furono pienamente confermati il giorno di pentecoste [*cf. At 2,1-26*] secondo la promessa del Signore: «Riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, e fino all'estremità della terra» [*At 1,8*]. Gli apostoli predicano ovunque l'evangelo [*cf. Mc 16,20*], che viene accolto dagli uditori per l'azione dello Spirito Santo; radunano così la chiesa universale che il Signore ha fondato sugli apostoli e edificato sul beato Pietro loro capo, mentre ha come sua pietra angolare suprema lo stesso Gesù Cristo [*cf. Ap 21,14; Mt 16,18; Ef 2,20*].[1]

20. Questa divina missione affidata da Cristo agli apostoli dovrà durare fino alla fine dei secoli [*cf. Mt 28,20*], perché l'evangelo da trasmettere è per la chiesa principio della sua vita in ogni tempo. Poiché la chiesa è una società gerarchicamente organizzata, gli apostoli si preoccuparono di istituire dei successori. **4144**

Di fatto, non solo ebbero vari collaboratori nel ministero,[1] ma, perché la missione ricevuta venisse continuata anche dopo la loro morte, lasciarono ai loro immediati collaboratori, come per testamento, il compito di completare e di consolidare l'opera che avevano iniziato,[2] raccomandando loro di vegliare su tutto il gregge nel quale erano stati posti dallo Spirito Santo a pascere la chiesa di Dio [*cf. At 20,28*]. Essi costituirono dunque tali uomini, e in seguito predisposero che alla loro morte altri uomini scelti si assumessero il loro ministero.[3] Fra i vari ministeri che vengono esercitati nella chiesa fin dai primi tempi, la tradizione assegna il posto principale all'ufficio di coloro che sono costituiti nell'episcopato e che, per successione che decorre dalle origini,[4] possiedono i tralci della radice apostolica.[5] Così, come attesta s. Ireneo, la tradizione apostolica si manifesta[6] e viene custodita[7] in tutto il mondo mediante coloro che gli apostoli hanno costituito vescovi e mediante i loro successori fino a noi.

I vescovi hanno dunque assunto il ministero della comunità insieme con i presbiteri e i diaconi loro collaboratori,[8] e presiedono in luogo di Dio[9] il gregge di cui sono pastori, in qualità di maestri della dottrina, di sacerdoti del culto sacro e di ministri del governo.[10] Come perdura quell'ufficio che il Signore

[5] Cf. Tertulliano, ib. (PL 2, 53 / CpChL 1, 213 / CSEL 70, 40s).

[6] Ireneo di Lione, *Adversus haereses*, III, 3,1: «manifestatam» (PG 7, 848A / W.W Harvey [Cambridge 1857] 2, 8 / SouChr 211, 30).

[7] Ireneo di Lione, ib.: «custoditur»; cf. IV, 26, 2; IV, 33, 8 (PG 7, 847 1053 1077 / W.W. Harvey 2, 7 236 262 / SouChr 211, 26; 100/II, 718 818-820).

[8] Ignazio d'Antiochia, Lettera alla comunità d Filadelfia, proemio (Funk 1, 264 / SouChr 10, 120).

[9] Ignazio d'Antiochia, Lettera alla comunità di Filadelfia, n. 1, 1; Alla comunità di Magnesia, n. 6, 1 (Funk 1, 264 234 / SouChr 10, 120 84).

[10] Clemente di Roma, Lettera alla comunità di Corinto, n. 42, 3-4; 44, 3-4; 57, 1-2 (Funk 1, 152 156 171s / SouChr 167, 168-170 172 190); Ignazio d'Antiochia, Lettera alla comunità di Filadelfia, n. 1, 1; Alla comunità di Smirne, n. 8; Alla comunità di Magnesia, n. 3; Alla comunità di Tralle, n. 7 (Funk 1, 265s 282 232 246s / SouChr 10, 120 138 82 100), e altrove; Giustino, *Apologia I*, 65 (PG 6, 428); Cipriano, *Lettere*, passim.

autem permanet munus a Domino singulariter Petro, primo Apostolorum, concessum et successoribus eius transmittendum, ita permanet munus apostolorum pascendi Ecclesiam, ab ordine sacrato Episcoporum iugiter exercendum.[11] Proinde docet Sacra Synodos Episcopos ex divina institutione in locum Apostolorum successisse,[12] tamquam Ecclesiae pastores, quos qui audit, Christum audit, qui vero spernit, Christum spernit et Eum qui Christum misit [*cf. Lc 10,16*].[13]

4145 21. In Episcopis igitur, quibus presbyteri assistunt, adest in medio credentium Dominus Iesus Christus, Pontifex Summus. Sedens enim ad dexteram Dei Patris, non deest a suorum congregatione pontificum,[1] sed imprimis per eorum eximium servitium verum Dei omnibus gentibus praedicat et credentibus sacramenta fidei continuo administrat, eorum paterno munere [*cf. 1Cor 4,15*] nova membra Corpori suo regeneratione superna incorporat, eorum denique sapientia et prudentia Populum Novi Testamenti in sua ad aeternam beatitudinem peregrinatione dirigit et ordinat. Hi pastores ad pascendum dominicum gregem electi, ministri Christi sunt et dispensatores mysteriorum Dei [*cf. 1Cor 4,1*], quibus concredita est testificatio Evangelii gratiae Dei [*cf. Rm 15,16; Act 20,24*], atque ministratio Spiritus et iustitiae in gloria [*cf. 2Cor 3,8s*].

Ad tanta munera explenda, Apostoli speciali effusione supervenientis Spiritus Sancti a Christo ditati sunt [*cf. Act 1,8; 2,4; Io 20,22s*], et ipsi adiutoribus suis per impositionem manuum donum spirituale *[25]* tradiderunt [*cf. 1Tm 4,14; 2Tm 1,6s*], quod usque ad nos in episcopali consecratione transmissum est.[2] Docet autem Sancta Synodus episcopali consecratione plenitudinem conferri sacramenti Ordinis, quae nimirum et liturgica Ecclesiae consuetudine et voce Sanctorum Patrum summum sacerdotium, sacri ministerii summa nuncupatur.[3] Episcopalis autem consecratio, cum munere sanctificandi, munera quoque confert docendi et regendi, quae tamen natura sua nonnisi in hierarchica communione cum Collegii Capite et membris exerceri possunt. Ex traditione enim, quae praesertim liturgicis ritibus et Ecclesiae tum Orientis tum Occidentis usu declaratur, perspicuum est manuum impositione et verbis consecrationis gratiam Spiritus Sancti ita conferri[4] et sacrum characterem ita imprimi,[5] ut Episcopi, eminenti ac adspectabili modo, ipsius Christi Magistri,

[11] Cf. Leone XIII, Enciclica *Satis cognitum*, 29 giugno 1896 (ASS 28[1895/96] 732).

[12] Cf. Concilio di Trento, sessione 23ª, Dottrina sul sacramento dell'ordine, c. 4 (*1768); Concilio Vaticano I, sessione 4ª, Costituzione dogmatica sulla chiesa di Cristo *Pastor aeternus*, c. 3 (*3061); Pio XII, Enciclica *Mystici corporis*, 29 giugno 1943 (AAS 35[1943] 209 212; *3804).

[13] Cf. Leone XIII, Lettera *Et sane*, 17 dic. 1888 (ASS[1888] 321s).

*4145 [1] Leone I Magno, *Sermones*, 5, 3 (PL 54, 154).

[2] Il Concilio di Trento (sessione 23ª, 15 luglio 1563, c. 3) cita 2Tm 1,6s per dimostrare che l'ordine è un vero sacramento (cf. *1766).

[3] Ippolito di Roma, *Traditio Apostolica*, 3: al vescovo viene attribuito «il primato del sacerdozio» («primatus sacerdotii»: SouChr 11 [1984] 44). Cf. il *Sacramentarium Veronense* (*Leonianum*): «per ⟨raggiungere⟩ il ministero del sommo sacer-

ha conferito a Pietro, il primo degli apostoli, perché venga trasmesso ai successori; allo stesso modo perdura anche l'ufficio apostolico di pascere la chiesa che il sacro ordine dei vescovi deve esercitare senza interruzioni.[11] Perciò il santo sinodo insegna che per istituzione divina i vescovi sono succeduti agli apostoli[12] quali pastori della chiesa; chi ascolta loro ascolta Cristo, chi disprezza loro disprezza Cristo e chi lo ha inviato [*cf. Lc 10,16*].[13]

21. In mezzo ai credenti è presente il Signore Gesù Cristo pontefice sommo, nella persona dei vescovi assistiti dai presbiteri. Assiso alla destra di Dio Padre, non è però assente dall'assemblea dei suoi pontefici.[1] È lui innanzitutto che predica la parola di Dio a tutte le genti per mezzo del loro insigne ministero, e continua ad amministrare ai credenti i sacramenti della fede; è lui che fa rinascere dall'alto e inserisce nel suo corpo nuove membra per mezzo della loro funzione di padri [*cf. 1Cor 4,15*]; è lui che per mezzo della loro saggezza e prudenza dirige e ordina il popolo del Nuovo Testamento nel suo pellegrinare verso la beatitudine eterna. Questi pastori, eletti per pascere il gregge del Signore, sono i ministri di Cristo e i dispensatori dei misteri di Dio [*cf. 1Cor 4,1*], ai quali è stato affidato il compito di testimoniare l'evangelo della grazia di Dio [*cf. Rm 15,16; At 20,24*] e il glorioso ministero dello Spirito e della salvezza divina [*cf. 2Cor 3,8s*]. 4145

Per svolgere così grandi funzioni, gli apostoli sono stati arricchiti da Cristo di una speciale effusione dello Spirito Santo che discese su di loro [*cf. At 1,8; 2,4; Gv 20,22s*]. Questo dono dello Spirito essi lo hanno conferito ai loro collaboratori mediante l'imposizione delle mani [*cf. 1Tm 4,14; 2Tm 1,6s*]; dono che è stato poi trasmesso fino a noi nella consacrazione episcopale.[2] Insegna pertanto il santo sinodo che con la consacrazione episcopale viene conferita la pienezza del sacramento dell'ordine, quella cioè che l'uso liturgico della chiesa e la voce dei santi padri chiama il sommo sacerdozio, la totalità del sacro ministero.[3] Oltre alla funzione di santificare, la consacrazione episcopale conferisce anche le funzioni di insegnare e governare, le quali però per loro natura non possono essere esercitate se non nella comunione gerarchica col capo e con le membra del collegio. La tradizione infatti che si esprime specialmente nei riti liturgici e nell'uso della chiesa sia orientale che occidentale, mostra chiaramente che con l'imposizione delle mani e le parole di consacrazione viene conferita la grazia dello Spirito Santo[4] e impresso il carattere sacro;[5] cosicché i vescovi, in modo eminente e visibile, svolgono la parte

dozio ... realizza nei tuoi sacerdoti la pienezza del tuo mistero» («ad summi sacerdotii ministerium ... comple in sacerdotibus tuis mysterii tui summam»: L.C. Mohlberg, *Sacramentarium Veronense* [Rerum Ecclesiastica Documenta 1; Roma 1955] 119); cf. il *Liber Sacramentorum Romanae Ecclesiae*: «concedi loro, Signore, la sede vescovile per reggere la tua Chiesa e tutto il popolo» («Tribuas eis, Domine, cathedram episcopalem ad regendam Ecclesiam tuam et plebem universam»: L.C. Mohlberg [Roma 1960] 121s; cf. PL 78, 224).

[4] Ippolito di Roma, *Traditio Apostolica*, 2 (B. Botte: SouChr 11 [1984] 40-42).

[5] Il Concilio di Trento, sessione 23ª, c. 4, insegna che il sacramento dell'ordine conferisce un carattere indelebile (cf. *1767). Cf. Giovanni XXIII, Discorso *Jubilate Deo*, 8 maggio 1960 (AAS 52[1960] 466); Paolo VI, Omelia nella basilica vaticana, 20 ott. 1963 (AAS 55[1963] 1014).

Pastoris et Pontificis partes sustineant et in Eius persona agant.[6] Episcoporum est per sacramentum Ordinis novos electos in corpus episcopale assumere.

4146 22. Sicut, statuente Domino, sanctus Petrus et ceteri Apostoli unum Collegium apostolicum constituunt, pari ratione Romanus Pontifex, successor Petri, et Episcopi, successores Apostolorum, inter se coniunguntur. Iam perantiqua disciplina, qua Episcopi in universo orbe constituti ad invicem et cum Romano Episcopo communicabant in vinculo *[26]* unitatis, caritatis et pacis,[1] itemque concilia coadunata,[2] per quae et altiora quaeque in commune statuerentur,[3] sententia multorum consilio ponderata,[4] ordinis episcopalis indolem et rationem collegialem significant; quam manifeste comprobant Concilia Oecumenica decursu saeculorum celebrata. Eandem vero iam innuit ipse usus, antiquitus inductus, plures advocandi Episcopos qui in novo electo ad summi sacerdotii ministerium elevando partem haberent. Membrum Corporis episcopalis aliquis constituitur vi sacramentalis consecrationis et hierarchica communione cum Collegii Capite atque membris.

Collegium autem seu corpus Episcoporum auctoritatem non habet, nisi simul cum Pontifice Romano, successore Petri, ut capite eius intellegatur, huiusque integre manente potestate Primatus in omnes sive Pastores sive fideles. Romanus enim Pontifex habet in Ecclesiam, vi muneris sui, Vicarii scilicet Christi et totius Ecclesiae Pastoris, plenam, supremam et universalem potestatem, quam semper libere exercere valet. Ordo autem Episcoporum, qui collegio Apostolorum in magisterio et regimine pastorali succedit, immo in quo corpus apostolicum continuo perseverat, una cum Capite suo Romano Pontifice, et numquam sine hoc Capite subiectum quoque supremae ac plenae potestatis in universam Ecclesiam exsistit,[5] quae quidem potestas nonnisi consentiente Romano Pontifice exerceri potest. Dominus unum Simonem ut petram et clavigerum Ecclesiae posuit [*cf. Mt 16,18-19*], eumque Pastorem totius sui gregis constituit [*cf. Io 21,15-19*]; illud autem ligandi ac solvendi munus, quod Petro datum est [*Mt 16,19*], collegio quoque Apostolorum, suo Capiti coniuncto, tributum esse constat [*Mt 18,18; 28,16-20*].[6] Collegium hoc quatenus ex multis compositum, varietatem et universalitatem Populi Dei, quatenus vero sub uno capite collectum unitatem gregis Christi exprimit. In ipso, Episcopi, primatum et principatum Capitis sui fideliter servantes, propria potestate in bonum *[27]* fidelium suorum, immo totius Ecclesiae funguntur, Spi-

[6] Cipriano, Lettera 63, 14. «Il sacerdote agisce veramente al posto di Cristo» («Sacerdos vice Christi vere fungitur»: PL 4, 386 / CSEL 2/II, 716); Giovanni Crisostomo, *In 2 Tim*, hom. 2,4: il sacerdote è «simbolo» di Cristo (PG 62, 612); Ambrogio, *In Psalmos*, 38, 25-26 (PL 14, 1051s / CSEL 64, 203s); Ambrosiaster, *In 1 Tim*, 5, 19 (PL 17, 479C), *In Ephes*, 4, 11 (PL 17, 387C); Teodoro di Mopsuestia, *Homiliae Catecheticae*, XV, 21 24 (R. Tonneau - R. Devresse: ST 145 [Vaticano 1949] 497 503), Esichio di Gerusalemme, *In Leviticum*, II, 9, n. 23 (PG 93, 894B).

*4146 [1] Cf. Eusebio, *Historia Ecclesiae*, V, 24, 10 (E. Schwartz, GChSch 9/I, 495 / SouChr 41 [1955] 69); Dionisio, in Eusebio, *Historia Ecclesiae*, VII, 5, 2 (GChSch 9/I, 638s / SouChr 41, 169).

[2] Cf. per gli antichi concili Eusebio, *Historia Ecclesiae*, V, 23-24 (E. Schwartz: CChrSch 9/I, 488-496 / SouChr 41, 66-71) e altrove, Concilio di Nicea, can 5

dello stesso Cristo maestro, pastore e sacerdote, e agiscono in sua persona.[6] Appartiene ai vescovi assumere nuovi eletti nel corpo episcopale mediante il sacramento dell'ordine.

22. Come san Pietro e gli altri apostoli costituiscono, per istituzione del Signore, un unico collegio apostolico, similmente il romano pontefice successore di Pietro e i vescovi successori degli apostoli sono congiunti fra di loro. Già per antichissima disciplina i vescovi di tutto il mondo comunicavano tra di loro e col vescovo di Roma nel vincolo dell'unità, della carità e della pace;[1] e si riunivano nei concili[2] per deliberare di comune accordo su tutti gli argomenti di maggior importanza[3] dopo aver maturata la decisione con l'apporto del parere di molti.[4] Ora, questi fatti stanno a significare il carattere e la natura collegiale dell'ordine episcopale, natura comprovata in modo evidente dai concili ecumenici che sono stati celebrati lungo i secoli. La stessa natura collegiale viene suggerita anche dall'uso già in vigore nell'antichità, di convocare e far partecipare più vescovi quando un nuovo eletto viene elevato al ministero del sommo sacerdozio. Uno viene costituito membro del corpo episcopale in forza della consacrazione sacramentale e mediante la comunione gerarchica con il capo e i membri del collegio. 4146

Ma il collegio o corpo dei vescovi non ha autorità se non lo si comprende insieme col romano pontefice successore di Pietro come suo capo; questi conserva integra la potestà primaziale su tutti, sia pastori sia fedeli. Il romano pontefice, in forza del suo ufficio di vicario di Cristo e di pastore di tutta la chiesa, ha sulla chiesa una potestà piena, suprema e universale, che può sempre liberamente esercitare. L'ordine dei vescovi, il quale succede al collegio degli apostoli nel magistero e nel governo, anzi, che perpetua senza interruzioni il corpo apostolico, è pure, insieme col romano pontefice suo capo, e mai senza questo capo, soggetto di piena e suprema potestà su tutta la chiesa:[5] potestà che non può però essere esercitata se non col consenso del romano pontefice. Il Signore ha posto soltanto Simone come pietra e clavigero della chiesa [*cf. Mt 16,18-19*] e lo ha costituito pastore di tutto il suo gregge [*cf. Gv 21,15-19*]; mentre invece l'ufficio di legare e sciogliere dato a Pietro [*cf. Mt 16,19*] è stato concesso anche al collegio degli apostoli unito al suo capo [*cf. Mt 18,18; 28,16-20*].[6] Questo collegio, in quanto composto di molti, sta ad esprimere la varietà e l'universalità del popolo di Dio; in quanto raccolto sotto un solo capo, sta ad esprimere l'unità del gregge di Cristo. In esso i vescovi, rispettando fedelmente il primato e la preminenza del loro capo, godono di un potere che è loro proprio, per il bene dei loro fedeli, anzi per il bene di tutta la

(COD 8 [7] / Turner 1/1/11, 196-198)

[3] Tertulliano, *De Ieiunio*, 13 (PL 2, 972B / CSEL 20, $292_{13\ 16}$ / A. Reifferscheid - G. Wissowa: CpChL 1 [1954] 1272).

[4] Cipriano, Lettera 56, 3 (CSEL 3/11, 650).

[5] Cf. la relazione ufficiale di F.M. Zinelli al Concilio Vaticano I (MaC 52, 1109C).

[6] Cf. Concilio Vaticano I, Schema II della costituzione dogmatica *De Ecclesia Christi*, c. 4 (MaC 53, 310). Cf. la relazione di J. Kleutgen sulla rielaborazione dello schema (MaC 53, 321B-322B) e la dichiarazione di F.M. Zinelli (MaC 52, 1110A); cf. anche Leone I Magno, *Sermones*, 4, n. 3 (PL 54, 151A).

ritu Sancto organicam structuram eiusque concordiam continenter roborante. Suprema in universam Ecclesiam potestas, qua istud Collegium pollet, sollemni modo in Concilio Oecumenico exercetur. Concilium Oecumenicum numquam datur, quod a Successore Petri non sit ut tale confirmatum vel saltem receptum; et Romani Pontificis praerogativa est haec Concilia convocare, iisdem praesidere et eadem confirmare. Eadem potestas collegialis una cum Papa exerceri potest ab Episcopis in orbe terrarum degentibus, dummodo Caput Collegii eos ad actionem collegialem vocet, vel saltem Episcoporum dispersorum unitam actionem approbet vel libere recipiat, ita ut verus actus collegialis efficiatur.

4147 23. Collegialis unio etiam in mutuis relationibus singulorum Episcoporum cum particularibus Ecclesiis Ecclesiaque universali apparet. Romanus Pontifex, ut successor Petri, est unitatis, tum Episcoporum tum fidelium multitudinis, perpetuum ac visibile principium et fundamentum.[1] Episcopi autem singuli visibile principium et fundamentum sunt unitatis in suis Ecclesiis particularibus,[2] ad imaginem Ecclesiae universalis formatis, in quibus et ex quibus una et unica Ecclesia catholica exsistit.[3] Qua de causa singuli Episcopi suam Ecclesiam, omnes autem simul cum Papa totam Ecclesiam repraesentant in vinculo pacis, amoris et unitatis.

Singuli Episcopi, qui particularibus Ecclesiis praeficiuntur, regimen suum pastorale super portionem Populi Dei sibi commissam, non super alias Ecclesias neque super Ecclesiam universalem exercent. Sed qua membra Collegii episcopalis et legitimi Apostolorum successores singuli ea sollicitudine pro universa Ecclesia ex Christi institutione et praecepto tenentur,[4] quae, etiamsi per actum iurisdictionis non exerceatur, summopere tamen confert ad Ecclesiae universalis emolumentum. Debent enim omnes Episcopi promovere et tueri unitatem fidei et disciplinam cunctae Ecclesiae communem, fideles edocere ad amorem totius Corporis mystici Christi, praesertim membrorum pauperum, *[28]* dolentium et eorum qui persecutionem patiuntur propter iustitiam [*cf. Mt 5,10*], tandem promovere omnem actuositatem quae toti Ecclesiae communis est, praesertim ut fides incrementum capiat et lux plenae veritatis omnibus hominibus oriatur. Ceterum hoc sanctum est quod, bene regendo propriam Ecclesiam ut portionem Ecclesiae universalis, ipsi efficaciter conferunt ad bonum totius mystici Corporis, quod est etiam corpus Ecclesiarum.[5]

Cura Evangelium ubique terrarum annuntiandi ad corpus Pastorum pertinet, quibus omnibus in commune Christus mandatum dedit imponendo commune officium, ut iam Papa Coelestinus Patribus Ephesini Concilii commendavit.[6] Unde singuli Episcopi, quantum propria eorum perfunctio muneris si-

***4147** [1] Cf. Concilio Vaticano I, Costituzione dogmatica *Pastor aeternus* sulla chiesa di Cristo, proemio (*3050s)

[2] Cf. Cipriano, Lettera 66, 8: «Il vescovo ⟨è⟩ nella chiesa e la chiesa nel vescovo» («Episcopus in Ecclesia et Ecclesia in Episcopo» CSEL 3/II, 733).

[3] Cf Cipriano, Lettera 55, 24: «L'unica chiesa ⟨è⟩ suddivisa in molte membra per tutto il mondo» («Una Ecclesia per totum mundum in multa membra divisa»: CSEL 3/II, 642_{33}), Lettera 36, 4 (CSEL 3/II, 575_{20s}).

chiesa, di cui lo Spirito Santo consolida continuamente la struttura organica e la concordia. La suprema potestà che questo collegio possiede su tutta la chiesa viene esercitata in modo solenne nel concilio ecumenico. Non si dà mai concilio ecumenico che non sia confermato come tale o almeno recepito dal successore di Pietro; ed è prerogativa del romano pontefice convocare questi concili, presiederli e confermarli. La stessa potestà collegiale può essere esercitata insieme col papa dai vescovi sparsi per il mondo, purché il capo del collegio li chiami a un'azione collegiale, o almeno approvi o liberamente accetti l'azione congiunta dei vescovi dispersi, così da renderla un vero atto collegiale.

23. L'unione collegiale appare anche nelle mutue relazioni dei singoli ve- **4147**
scovi con le loro chiese particolari e con la chiesa universale. Quale successore di Pietro, il romano pontefice è il perpetuo e visibile principio e il fondamento dell'unità sia dei vescovi sia della moltitudine dei fedeli.[1] I singoli vescovi invece sono il principio visibile e il fondamento dell'unità delle loro chiese particolari,[2] le quali sono formate a immagine della chiesa universale: in esse e a partire da esse esiste l'una e unica chiesa cattolica.[3] Perciò i singoli vescovi rappresentano la propria chiesa, mentre tutti, insieme col papa, rappresentano la chiesa intera nel vincolo della pace, dell'amore e dell'unità.

I singoli vescovi preposti alle chiese particolari esercitano il loro governo pastorale sulla porzione di popolo di Dio che è stata affidata a loro, non sulle altre chiese né sulla chiesa universale. Ma in quanto membri del collegio episcopale e legittimi successori degli apostoli, i vescovi sono tenuti, per istituzione e per comando di Cristo, ad avere sollecitudine per tutta la chiesa:[4] sollecitudine che, sebbene non esercitata mediante atto di giurisdizione, contribuisce tuttavia sommamente al bene della chiesa universale. Tutti i vescovi infatti devono promuovere e difendere l'unità della fede e la disciplina comune a tutta la chiesa, educare i fedeli ad amare tutto il corpo mistico di Cristo, specialmente le membra povere, sofferenti e quelle perseguitate a causa della giustizia [*cf. Mt 5,10*]; devono infine promuovere quelle attività che sono comuni a tutta la chiesa, procurando soprattutto che si incrementi la fede e sorga su tutti gli uomini la luce della piena verità. È del resto evidente che, reggendo bene la propria chiesa come porzione della chiesa universale, essi contribuiscono efficacemente al bene di tutto il corpo mistico, che è anche un corpo di chiese.[5]

L'impegno di annunciare l'evangelo in tutto il mondo appartiene al corpo dei pastori; Cristo ne ha dato mandato a tutti insieme, facendone un dovere comune, come già raccomandava papa Celestino ai padri del concilio di Efeso.[6] Per quanto quindi lo permetta l'esercizio del loro particolare ufficio, i sin-

[4] Cf Pio XII, Enciclica *Fidei donum*, 21 aprile 1957 (AAS 49[1957] 237).

[5] Cf. Ilario di Poitiers, *In Psalmos*, 14, 3 (PL 9, 206 / CSEL 22, 86); Gregorio I Magno, *Moralia in Iob*, IV, 7, 12 (PL 75, 643C / M. Adriaen: CpChL 143 [1979] 170s); Ps.-Basilio, *In Isaiam*, 15, 296 (PG 30, 637C).

[6] Celestino, Lettera 18, 1-2 al concilio di Efeso (PL 50, 505AB / ACOe 1/I/I, 22). Cf. Benedetto XV, Lettera apostolica *Maximum illud* (AAS 11[1919] 440); Pio XI, Enciclica *Rerum Ecclesiae*, 28 febbr. 1926 (AAS 18[1926] 69); Pio XII, Enciclica *Fidei donum*, 21 aprile 1957 (AAS 49[1957] 237).

nit, in laborum societate venire tenentur inter se et cum successore Petri, cui grande munus christiani nominis propagandi singulari modo demandatum est.[7] Quare missionibus tum messis operarios, tum etiam auxilia spiritualia et materialia, tam per se directe, quam suscitando fidelium ardentem cooperationem, suppeditare omnibus viribus debent. Episcopi denique, in universali caritatis societate, fraternum adiutorium aliis Ecclesiis, praesertim finitimis et egentioribus, secundum venerandum antiquitatis exemplum, libenter praebeant.

Divina autem Providentia factum est ut variae variis in locis ab Apostolis eorumque successoribus institutae Ecclesiae decursu temporum in plures coaluerint coetus, organice coniunctos, qui, salva fidei unitate et unica divina constitutione universalis Ecclesiae, gaudent propria disciplina, proprio liturgico usu, theologico spiritualique patrimonio. Inter quas aliquae, notatim antiquae Patriarchales Ecclesiae, veluti matrices fidei, alias pepererunt quasi filias, quibuscum arctiore vinculo caritatis in vita sacramentali atque in mutua iurium et officiorum reverentia ad nostra usque tempora connectuntur.[8] Quae Ecclesiarum localium in unum conspirans varietas indivisae Ecclesiae catholicitatem luculentius demonstrat. Simili ratione Coetus Episcopales hodie multiplicem atque fecundam opem conferre possunt, ut collegialis affectus ad concretam applicationem perducatur.

4148 24. Episcopi, utpote Apostolorum successores, a Domino, cui omnis potestas in caelo et in terra data est, missionem accipiunt docendi omnes gentes et praedicandi Evangelium omni creaturae, ut homines universi, per fidem, baptismum et adimpletionem mandatorum salutem consequantur [*cf. Mt 28,18; Mc 16,15s; Act 26,17s*]. Ad hanc missionem implendam, Christus Dominus Spiritum Sanctum promisit Apostolis et die Pentecostes e caelo misit, cuius virtute testes Eidem essent usque ad ultimum terrae, coram gentibus et populis et regibus [*cf. Act 1,8; 2,1-13; 9,15*]. Munus autem illud, quod Dominus pastoribus populi sui commisit, verum est servitium quod in sacris Litteris «diakonia» seu ministerium significanter nuncupatur [*Act 1,17.25; 21,19; Rm 11,13; 1Tm 1,12*].

Episcoporum autem missio canonica fieri potest per legitimas consuetudines, a suprema et universali potestate Ecclesiae non revocatas, vel per leges ab eadem auctoritate latas aut agnitas, vel directe per ipsum Successorem Petri; quo renuente seu communionem Apostolicam denegante, Episcopi in officium assumi nequeunt.[1]

4149 25. Inter praecipua Episcoporum munera eminet praedicatio Evangelii.[1] Episcopi enim sunt fidei praecones, qui novos discipulos ad Christum addu-

[7] Leone XIII, Enciclica *Grande munus*, 30 sett. 1880 (AAS 13[1880] 145).
[8] Sui diritti delle sedi patriarcali cf. Concilio di Nicea, can. 6 per Alessandria e Antiochia, can. 7 per Gerusalemme (COD 8s); Concilio del Laterano IV (1215), Costituzione V: *De dignitate Patriarcharum* (COD 236 [212]); Concilio di Ferrara-Firenze, sessione 6ª, 6 luglio 1439, Definizione (COD 528 [504]).

goli vescovi sono tenuti a collaborare tra di loro e col successore di Pietro, al quale fu affidato in modo singolare la missione così alta di propagare il nome cristiano.[7] Con tutte le forze essi devono fornire alle missioni gli operai della messe e anche gli aiuti spirituali e materiali, sia loro stessi direttamente, sia suscitando la fervida cooperazione dei fedeli. Infine i vescovi, nella comunità universale della carità, diano volentieri il loro aiuto fraterno alle altre chiese, specialmente alle più vicine e alle più povere, secondo il venerando esempio della chiesa antica.

Per divina provvidenza poi è avvenuto che varie chiese, fondate in vari luoghi dagli apostoli e dai loro successori, durante i secoli si siano costituite in molti gruppi organicamente uniti, i quali, salve restando l'unità della fede e l'unica costituzione divina della chiesa universale, godono di una propria disciplina, di una propria consuetudine liturgica, di un patrimonio teologico e spirituale proprio. Alcune fra esse, segnatamente le antiche chiese patriarcali, come matrici della fede, ne hanno generate altre quali loro figlie, con cui restano fino ai nostri tempi legate da più stretto vincolo di carità nella vita sacramentale e nel mutuo rispetto di diritti e di doveri.[8] Questa varietà di chiese locali in concorde armonia dimostra con più evidenza la cattolicità della chiesa indivisa. In modo simile le conferenze episcopali possono oggi dare un contributo molteplice e fecondo, perché lo spirito collegiale passi a concrete applicazioni.

24. Quali successori degli apostoli, i vescovi ricevono dal Signore, a cui è 4148
stata data ogni potestà in cielo e sulla terra, la missione di ammaestrare tutte le genti e di predicare l'evangelo ad ogni creatura, affinché per mezzo della fede, del battesimo e dell'osservanza dei comandamenti, tutti gli uomini ottengano la salvezza [*cf. Mt 28,18; Mc 16,15s; At 26,17s*]. Per adempiere questo ufficio, Cristo Signore promise agli apostoli lo Spirito Santo che nel giorno di pentecoste inviò dal cielo, perché con la sua forza gli fossero testimoni fino alle estremità della terra, davanti alle nazioni e ai popoli e ai re [*cf. At 1,8; 2,1-13; 9,15*]. Questo ufficio che il Signore ha affidato ai pastori del suo popolo è un vero servizio, che le sacre Scritture chiamano significativamente «diaconía» o ministero [*cf. At 1,17.25; 21,19; Rm 11,13; 1Tm 1,12*].

La missione canonica dei vescovi può essere fatta per mezzo di legittime consuetudini non revocate dalla potestà suprema e universale della chiesa, o per mezzo di leggi fatte dalla stessa autorità o da essa riconosciute, oppure direttamente dallo stesso successore di Pietro; se questi vi si oppone o rifiuta la comunione apostolica, i vescovi non possono essere assunti nell'ufficio.[1]

25. Tra le funzioni principali dei vescovi eccelle la predicazione dell'e- 4149
vangelo.[1] I vescovi sono gli annunciatori della fede e conducono a Cristo nuo-

*4148 [1] Cf. l'(antico) Codex per le chiese orientali, can. 216-314 (sui patriarchi); can. 324-339 (sugli arcivescovi maggiori); can. 362-391 (sugli altri dignitari); partic. can. 238 § 3; 216; 240 251 255 (sulla nomina dei vescovi da parte dei patriarchi).
*4149 [1] Cf. Concilio di Trento, sessione 5ª, 17 giugno 1546, Decreto 2° (sulla lettura e predicazione), n. 9 (COD 669 [645]); sessione 24ª, 11 nov. 1563, Decreto sulla riforma, can. 4 (COD 763 [739]).

cunt, et doctores authentici seu auctoritate Christi praediti, qui populo sibi commisso fidem credendam et moribus applicandam praedicant, et sub lumine Sancti Spiritus illustrant, ex thesauro Revelationis nova et vetera proferentes [*cf. Mt 13,52*], eam fructificare faciunt erroresque gregi suo impendentes vigilanter arcent [*cf. 2Tm 4,1-4*]. Episcopi in communione cum Romano Pontifice docentes ab omnibus tamquam divinae et catholicae veritatis testes venerandi sunt; fideles autem in sui Episcopi sententiam de fide et moribus nomine Christi prolatam concurrere, eique religioso animi obsequio adhaerere *[30]* debent. Hoc vero religiosum voluntatis et intellectus obsequium singulari ratione praestandum est Romani Pontificis authentico magisterio etiam cum non ex cathedra loquitur; ita nempe ut magisterium eius supremum reverenter agnoscatur, et sententiis ab eo prolatis sincere adhaereatur, iuxta mentem et voluntatem manifestatam ipsius, quae se prodit praecipue sive indole documentorum, sive ex frequenti propositione eiusdem doctrinae, sive ex dicendi ratione.

Licet singuli praesules infallibilitatis praerogativa non polleant, quando tamen, etiam per orbem dispersi, sed communionis nexum inter se et cum Successore Petri servantes, authentice res fidei et morum docentes in unam sententiam tamquam definitive tenendam conveniunt, doctrinam Christi infallibiliter enuntiant.[2] Quod adhuc manifestius habetur quando, in Concilio Oecumenico coadunati, pro universa Ecclesia fidei et morum doctores et iudices sunt, quorum definitionibus fidei obsequio est adhaerendum.

Haec autem infallibilitas, qua Divinus Redemptor Ecclesiam suam in definienda doctrina de fide vel moribus instructam esse voluit, tantum patet quantum divinae Revelationis patet depositum, sancte custodiendum et fideliter exponendum. Qua quidem infallibilitate Romanus Pontifex, Collegii Episcoporum Caput vi muneris sui gaudet, quando, ut supremus omnium christifidelium pastor et doctor, qui fratres suos in fide confirmat [*cf. Lc 22,32*], doctrinam de fide vel moribus definitivo actu proclamat.[3] Quare definitiones eius ex sese, et non ex consensu Ecclesiae, irreformabiles merito dicuntur, quippe quae sub assistentia Spiritus Sancti, ipsi in beato Petro promissa, prolatae sint, ideoque nulla indigeant aliorum approbatione, nec ullam ad aliud iudicium appellationem patiantur. Tunc enim Romanus Pontifex non ut persona privata sententiam profert, sed ut universalis Ecclesiae magister supremus, in quo charisma infallibilitatis ipsius Ecclesiae singulariter inest, doctrinam fidei catholicae exponit vel tuetur.[4] Infallibilitas Ecclesiae promissa in corpore Episcoporum quoque inest, quando supremum magisterium cum Petri Successore exercet. Istis autem *[31]* definitionibus assensus Ecclesiae numquam deesse potest propter actionem eiusdem Spiritus Sancti, qua universus Christi grex in unitate fidei servatur et proficit.[5]

[2] Cf. Concilio Vaticano I, Costituzione dogmatica *Dei Filius*, c. 3 (*3011). Cf la nota aggiunta allo Schema I sulla chiesa cattolica (presa da Roberto Bellarmino: MaC 51, 579C), come pure lo schema rielaborato II della costituzione dogmatica *De Ecclesia Christi* con il commento di J. Kleutgen (MaC 53, 313AB); Pio IX, Lettera *Tuas libenter* (*2879).

[3] Cf. Concilio Vaticano I, Costituzione dogmatica *Pastor aeternus* sulla chiesa di Cristo, c. 4 (*3074).

vi discepoli; sono i dottori autentici, cioè rivestiti dell'autorità di Cristo, che predicano al popolo loro affidato la fede da credere e da applicare alla vita morale. Alla luce dello Spirito Santo essi illustrano questa fede, attingendo dal tesoro della rivelazione cose nuove e cose antiche [*cf. Mt 13,52*], la fanno fruttificare e vegliano per tener lontano dal loro gregge gli errori che lo minacciano [*cf. 2Tm 4,1-4*]. Quando insegnano in comunione col romano pontefice, i vescovi devono essere venerati da tutti quali testimoni della divina e cattolica verità; e i fedeli devono accordarsi col giudizio del loro vescovo dato a nome di Cristo in materia di fede e di morale, e aderirvi con religioso ossequio dello spirito. Ma questo religioso ossequio della volontà e dell'intelletto lo si deve prestare a titolo singolare al magistero autentico del romano pontefice, anche quando egli non parla «ex cathedra»; così che il suo supremo magistero sia riconosciuto con rispetto, e si aderisca con sincerità ai giudizi che egli esprime, in conformità all'intenzione e alla volontà che egli ha fatte conoscere. Queste poi si fanno palesi nella natura dei documenti, nel frequente riproporre la stessa dottrina e nel tenore delle parole usate.

I vescovi singolarmente presi non godono della prerogativa dell'infallibilità; quando invece, anche sparsi nel mondo ma conservando il vincolo di comunione fra loro e col successore di Pietro, nel loro insegnamento autentico in materia di fede e di morale si trovano concordi su una sentenza da ritenersi come definitiva, allora essi propongono infallibilmente la dottrina di Cristo.[2] Ciò appare ancora più manifesto quando, riuniti in concilio ecumenico, sono dottori e giudici della fede e della morale per tutta la chiesa; alle loro definizioni si deve aderire con sottomissione di fede.

Questa infallibilità, che il Redentore divino ha voluto provvedere alla sua chiesa nel definire la dottrina della fede e della morale, si estende tanto quanto il deposito della rivelazione, che va custodito santamente ed esposto fedelmente. Di questa infallibilità fruisce il romano pontefice, capo del collegio dei vescovi, in virtù del suo ufficio, quando proclama con atto definitivo una dottrina riguardante la fede e la morale, in qualità di pastore e di dottore supremo di tutti i fedeli che conferma i suoi fratelli nella fede [*cf. Lc 22,32*].[3] Perciò le sue definizioni si dicono a ragione irreformabili per se stesse, e non in forza del consenso della chiesa, perché sono state pronunciate con l'assistenza dello Spirito Santo promesso a lui nel beato Pietro; per conseguenza esse non hanno bisogno di alcuna approvazione da parte di altri, né ammettono appello alcuno ad altro giudizio. Allora infatti il romano pontefice non pronuncia la sua sentenza come persona privata, ma espone o difende la dottrina della fede cattolica quale maestro supremo della chiesa universale, singolarmente insignito del carisma di infallibilità della chiesa stessa.[4] L'infallibilità promessa alla chiesa risiede anche nel corpo dei vescovi, quando questo esercita il magistero supremo insieme col successore di Pietro. E a queste definizioni non può mai mancare l'assenso della chiesa, grazie all'azione dello Spirito Santo stesso che conserva e fa progredire nell'unità della fede tutto il gregge di Cristo.[5]

[4] Cf. le spiegazioni di V. Gasser al concilio Vaticano I (MaC 52, 1213A-C).

[5] V. Gasser, ib. (MaC 52, 1214A).

4150 Cum autem sive Romanus Pontifex sive Corpus Episcoporum cum eo sententiam definiunt, eam proferunt secundum ipsam Revelationem, cui omnes stare et conformari tenentur et quae scripta vel tradita per legitimam Episcoporum successionem et imprimis ipsius Romani Pontificis cura integre transmittitur, atque praelucente Spiritu veritatis in Ecclesia sancte servatur et fideliter exponitur.[1] Ad quam rite indagandam et apte enuntiandam, Romanus Pontifex et Episcopi, pro officio suo et rei gravitate, per media apta, sedulo operam navant;[2] novam vero revelationem publicam tamquam ad divinum fidei depositum pertinentem non accipiunt.[3]

4151 26. Episcopus, plenitudine sacramenti ordinis insignitus, est «oeconomus gratiae supremi sacerdotii»,[1] praesertim in Eucharistia, quam ipse offert vel offerri curat,[2] et qua continuo vivit et crescit Ecclesia. Haec Christi Ecclesia vere adest in omnibus legitimis fidelium congregationibus localibus, quae, pastoribus suis adhaerentes, et ipsae in Novo Testamento ecclesiae vocantur.[3] Hae sunt enim loco suo Populus novus a Deo vocatus, in Spiritu Sancto et in plenitudine multa [*cf. 1Th 1,5*]. In eis praedicatione Evangelii Christi congregantur fideles et celebratur mysterium Coenae Domini, «ut per escam et sanguinem Domini corporis fraternitas cuncta copuletur».[4] In quavis altaris communitate, sub Episcopi sacro ministerio,[5] exhibetur symbolum illius caritatis et «unitatis Corporis mystici, sine qua non potest salus».[6] In his communitatibus, licet saepe exiguis et pauperibus, vel in dispersione degentibus, praesens est Christus, cuius virtute consociatur una, sancta, catholica et apostolica Ecclesia.[7] *[32]* Etenim «non aliud agit participatio corporis et sanguinis Christi, quam ut in id quod sumimus transeamus».[8]

Omnis autem legitima Eucharistiae celebratio dirigitur ab Episcopo, cui officium commissum est cultum christianae religionis Divinae Maiestati deferendi atque administrandi secundum praecepta Domini et Ecclesiae leges, eius particulari iudicio ulterius pro dioecesi determinatas.

Ita Episcopi, orando pro populo et laborando, de plenitudine sanctitatis Christi multiformiter et abundanter effundunt. Per ministerium verbi virtutem Dei credentibus in salutem communicant [*cf. Rm 1,16*], et per sacramenta, quorum regularem et fructuosam distributionem auctoritate sua ordinant,[9] fideles sanctificant. Ipsi regunt collationem baptismi, quo regalis sacerdotii Christi participatio conceditur. Ipsi sunt ministri originarii confirmationis, dispensatores sacrorum ordinum et moderatores disciplinae poenitentialis, at-

---

*4150 [1] V. Gasser, ib. (MaC 52, 1215CD 1216-1217A).
[2] V Gasser, ib. (MaC 52, 1213).
[3] Concilio Vaticano 1, Costit. dogm *Pastor aeternus*, c. 4 (*3070).

*4151 [1] Orazione per la consacrazione episcopale nel rito bizantino: Ευχολόγιον τὸ μέγα (Roma 1873) 139.
[2] Cf. Ignazio d'Antiochia, Lettera alla comunità di Smirne, n 8, 1 (Funk 1, 282 / SouChr 10, 138-140)
[3] Cf. At 8,1; 14,22s; 20,17 e altrove.
[4] Orazione mozarabica (PL 96, 759B).

Quando il romano pontefice o il corpo dei vescovi insieme con lui definiscono una dottrina, essi lo fanno in accordo con la rivelazione, alla quale tutti devono attenersi e conformarsi: rivelazione che, in forma di Scrittura o di Tradizione, viene trasmessa integralmente attraverso la legittima successione dei vescovi e anzitutto per la sollecitudine del romano pontefice; viene conservata religiosamente nella chiesa ed esposta con fedeltà grazie alla luce dello Spirito di verità.[1] Nell'esplorare convenientemente questa rivelazione e nell'enunciarla correttamente, il romano pontefice e i vescovi, coscienti del loro compito e secondo la gravità del caso, si impegnano con diligenza e si avvalgono dei mezzi appropriati;[2] ma non ricevono alcuna nuova rivelazione pubblica come appartenente al deposito divino della fede.[3] 4150

26. Insignito della pienezza del sacramento dell'ordine, il vescovo è «il dispensatore della grazia del sacerdozio supremo»,[1] specialmente nell'eucaristia che lui stesso offre, o che fa offrire,[2] e con cui la chiesa vive e cresce senza sosta. La chiesa di Cristo è veramente presente in tutte le legittime assemblee locali di fedeli, che, aderendo ai loro pastori, sono anch'esse chiamate chiese nel Nuovo Testamento.[3] Esse infatti sono in un dato luogo il popolo nuovo chiamato da Dio, in Spirito Santo e piena sicurezza [*cf. 1Ts 1,5*]. In esse la predicazione dell'evangelo di Cristo raduna i fedeli, e vi si celebra il mistero della cena del Signore, «affinché per mezzo della carne e del sangue del Signore si rinsaldi l'intera fraternità del corpo».[4] Ogni volta che si riunisce la comunità dell'altare sotto il sacro ministero del vescovo,[5] viene offerto il simbolo di quella carità e «unità del corpo mistico, senza la quale non può esservi salvezza».[6] In queste comunità, anche se spesso piccole e povere o viventi nella dispersione, è presente Cristo, per virtù del quale si raccoglie la chiesa una, santa, cattolica e apostolica.[7] Infatti «la partecipazione al corpo e al sangue di Cristo altro non fa che trasferirci in ciò che assumiamo».[8] 4151

Ogni legittima celebrazione dell'eucaristia viene diretta dal vescovo, cui è affidato l'ufficio di presentare alla maestà divina il culto cristiano, e di regolarlo secondo i precetti del Signore e le leggi della chiesa, determinate ulteriormente per la sua diocesi dal suo particolare giudizio.

In questo modo i vescovi, pregando e lavorando per il loro popolo, in forme molteplici e in misura abbondante effondono la pienezza della santità di Cristo. Col ministero della parola comunicano ai credenti la forza di Dio per la salvezza [*cf. Rm 1,16*]; santificano i fedeli con i sacramenti, di cui organizzano autorevolmente la regolare e fruttuosa distribuzione.[9] Essi dirigono il conferimento del battesimo che conferisce la partecipazione al sacerdozio regale di Cristo. Sono i ministri originari della confermazione, i dispensatori degli ordini sacri e i moderatori della disciplina penitenziale. Sono solleciti nell'esor-

---

[5] Ignazio d'Antiochia, Lettera alla comunità di Smirne, n. 8, 1 (Funk 1, 282 / SouChr 10, 138-140).
[6] Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae*, III, q. 73, a. 3 (Ed. Leonina 12, 14s).
[7] Cf. Agostino, *Contra Faustum*, 12, 20 (PL 42, 265); *Sermones* 57, 7 (PL 38, 389 e altri).
[8] Leone I Magno, *Sermones*, 63, 7 (PL 54, 357C).
[9] Ippolito di Roma, *Traditio Apostolica*, 2-3 (B Botte: SouChr 11 [1984] 40-46)

que populos suos, ut in liturgia et praesertim in sacro Missae sacrificio partes suas fide et reverentia impleant, sollicite exhortantur et instruunt. Eis denique quibus praesunt exemplo conversationis suae proficere debent, mores suos ab omni malo temperantes et quantum poterint, Domino adiuvante, ad bonum commutando, ut ad vitam, una cum grege sibi credito, perveniant sempiternam.[10]

4152 27. Episcopi Ecclesias particulares sibi commissas ut vicarii et legati Christi regunt,[1] consiliis, suasionibus, exemplis, verum etiam auctoritate et sacra potestate, qua quidem nonnisi ad gregem suum in veritate et sanctitate aedificandum utuntur, memores quod qui maior est fiat sicut minor et qui praecessor est sicut ministrator [*Lc 22,26s*]. Haec potestas qua nomine Christi personaliter funguntur, est propria, ordinaria et immediata, licet a suprema Ecclesiae auctoritate exercitium eiusdem ultimatim regatur et certis limitibus, intuitu utilitatis Ecclesiae vel fidelium, circumscribi possit. Vi huius potestatis Episcopi sacrum ius et coram Domino officium habent in suos subditos leges *[33]* ferendi, iudicium faciendi, atque omnia, quae ad cultus apostolatusque ordinem pertinent, moderandi.

Ipsis munus pastorale seu habitualis et cotidiana cura ovium suarum plene committitur, neque vicarii Romanorum Pontifcum putandi sunt, quia potestatem gerunt sibi propriam verissimeque populorum quos regunt Antistites dicuntur.[2] Eorum itaque potestas a suprema et universali potestate non eliditur, sed e contra asseritur, roboratur et vindicatur,[3] Spiritu Sancto constitutam a Christo Domino in sua Ecclesia regiminis formam indefectibiliter servante.

Episcopus, missus a Patrefamilias ad gubernandam familiam suam, ante oculos teneat exemplum Boni Pastoris, qui venit non ministrari sed ministrare [*cf. Mt 20,28; Mc 10,45*] et animam suam pro ovibus ponere [*cf. Io 10,11*]. Assumptus ex hominibus et circumdatus infirmitate, condolere potest iis qui ignorant et errant [*cf. Hb 5,1s*]. Subditos, quos ut veros filios suos fovet et ad alacriter secum cooperandum exhortatur, audire ne renuat. Pro animabus eorum rationem redditurus Deo [*cf. Hb 13,17*] oratione, praedicatione omnibusque operibus caritatis curam habeat tum eorumdem, tum etiam illorum qui de uno grege nondum sunt, quos in Domino commendatos sibi habeat. Ipse, cum sicut Paulus Apostolus cunctis debitor sit, promptus sit omnibus evangelizare [*cf. Rm 1,14s*], fidelesque suos ad operositatem apostolicam et missionalem exhortari. Fideles autem Episcopo adhaerere debent sicut Ecclesia Jesu Christo, et sicut Iesus Christus Patri, ut omnia per unitatem consentiant,[4] et abundent in gloriam Dei [*cf. 2Cor 4,15*].

---

[10] Cf il testo del cosiddetto «esame» all'inizio della consacrazione episcopale e l'orazione alla fine della messa della consacrazione dopo il «Te Deum».

*4152 [1] Benedetto XIV, Lettera *Romana Ecclesia*, 5 ott. 1752, n. 1: «Il vescovo rappresenta "il tipo" di Cristo e adempie il compito di lui» («Episcopus Christi typum gerit, eiusque munere fungitur»: Benedetto XIV, *Bullarium*, 4 [Roma 1758] 21); cf. Pio XII, Enciclica *Mystici corporis*: «I singoli (vescovi) pascolano e reggono in nome di Cristo i singoli greggi loro assegnati» («Assignatos sibi greges singuli singulos Christi nomine pascunt et regunt»: AAS 35[1943] 211).

[2] Leone XIII, Enciclica *Satis cognitum*, 29 giugno 1896 (ASS 28[1895/96] 732); Lettera *Officio sanctissimo*, 22 dic. 1887 (ASS 20[1887] 264); Pio IX, Lettera

tare e istruire il loro popolo, perché nella liturgia svolga con rispettosa fede la propria parte, specialmente nel santo sacrificio della messa. Con l'esempio della loro vita devono infine promuovere il bene di coloro a cui presiedono, preservando da ogni male il proprio comportamento e convertendolo quanto più possibile al bene con l'aiuto di Dio, per giungere alla vita eterna insieme al gregge loro affidato.[10]

27. I vescovi governano le chiese particolari a loro affidate, come vicari e ambasciatori di Cristo,[1] col loro consiglio, con la persuasione e con l'esempio, ma anche con l'autorità e sacra potestà, della quale però non si servono se non per edificare il loro gregge nella verità e nella santità, ricordando che chi è il più grande deve farsi come il più piccolo, e chi governa come chi serve [*cf. Lc 22,26s*]. Questa potestà che esercitano personalmente in nome di Cristo, è propria, ordinaria e immediata, anche se il suo esercizio è regolato in ultima istanza dalla suprema autorità della chiesa, e entro certi limiti possa essere circoscritta in vista dell'utilità della chiesa e dei fedeli. In virtù di questa potestà i vescovi hanno il sacro diritto, e il dovere davanti al Signore, di dare leggi ai loro sudditi, di giudicare e di regolare quanto appartiene al buon ordinamento del culto e dell'apostolato. 4152

Ad essi è pienamente affidata la funzione pastorale, cioè la cura abituale e quotidiana del loro gregge. Non devono essere considerati vicari dei romani pontefici: esercitano infatti una potestà che è loro propria, e sono detti in tutta verità sovrintendenti del popolo che governano.[2] La loro potestà quindi non viene annullata da quella suprema e universale, ma anzi ne viene affermata, fortificata e rivendicata,[3] perché lo Spirito Santo conserva invariata quella forma di governo che Cristo Signore ha istituito nella sua chiesa.

Il vescovo, mandato dal Padre a governare la sua famiglia, abbia davanti agli occhi l'esempio del buon pastore che è venuto non per essere servito ma per servire [*cf. Mt 20,28; Mc 10,45*] e dare la sua vita per le sue pecore [*cf. Gv 10,11*]. Scelto di mezzo agli uomini e circondato di debolezza, egli è in grado di compatire coloro che sono nell'ignoranza e nell'errore [*cf. Eb 5,1s*]. Non rifugga dall'ascoltare i sudditi, li incoraggi come suoi veri figli e li esorti a cooperare generosamente con lui. Con la preghiera, la predicazione e le opere di carità si prenda cura di loro, perché deve render conto delle loro anime a Dio [*cf. Eb 13,17*]; ma si prenda cura anche di quelli che non sono ancora dell'unico gregge, e li consideri a lui raccomandati dal Signore. Poiché egli, come l'apostolo Paolo, è debitore a tutti, sia pronto ad annunciare l'evangelo a tutti [*cf. Rm 1,14s*] e ad esortare i suoi fedeli all'attività apostolica e missionaria. Da parte loro i fedeli devono stare uniti al vescovo, come la chiesa a Gesù Cristo e come Gesù Cristo al Padre, affinché ogni cosa si accordi nell'unità[4] e cresca per la gloria di Dio [*cf. 2Cor 4,15*].

Mirabilis illa constantia ai vescovi tedeschi, 4 marzo 1875 (*Pii IX Acta*, 1/7, 29-31); Discorso ai cardinali, 15 marzo 1875 (cf. *3112-3117).

[3] Concilio Vaticano I, Costituzione dogmatica *Pastor aeternus* sulla chiesa di Cristo, c. 3 (*3061). Cf. la relazione di F.M. Zinelli (MaC 52, 1114D).

[4] Cf. Ignazio d'Antiochia, Lettera alla comunità di Efeso, n. 5, 1 (Funk 1, 216 / SouChr 10, 60-62)

4153 28. Christus, quem Pater sanctificavit et misit in mundum [*cf. Io 10,36*], consecrationis missionisque suae per Apostolos suos, eorum successores, videlicet Episcopos, participes effecit,[1] qui munus ministerii sui, vario gradu, variis subiectis in Ecclesia legitime tradiderunt. Sic ministerium ecclesiasticum divinitus institutum diversis ordinibus exercetur ab illis *[34]* qui iam ab antiquo Episcopi, Presbyteri, Diaconi vocantur.[2] Presbyteri, quamvis pontificatus apicem non habeant et in exercenda sua potestate ab Episcopis pendeant, cum eis tamen sacerdotali honore coniuncti sunt[3] et vi sacramenti Ordinis,[4] ad imaginem Christi, summi atque aeternis Sacerdotis [*cf. Hb 5,1-10; 7,24; 9,11-28*], ad Evangelium praedicandum fidelesque pascendos et ad divinum cultum celebrandum censecrantur, ut veri sacerdotes Novi Testamenti.[5] Muneris unici Mediatoris Christi [*cf. 1Tm 2,5*] participes in suo gradu ministerii, omnibus verbum divinum annuntiant. Suum vero munus sacrum maxime exercent in eucharistico cultu vel synaxi, qua in persona Christi agentes[6] Eiusque mysterium proclamantes, vota fidelium sacrificio Capitis ipsorum coniungunt, et unicum sacrificium Novi Testamenti, Christi scilicet Sese Patri immaculatam hostiam semel offerentis [*cf. Hb 9,11-28*], in sacrificio Missae usque ad adventum Domini [*cf. 1Cor 11,26*] repraesentant et applicant.[7] Pro fidelibus autem poenitentibus vel aegrotantibus ministerio reconciliationis et alleviationis summe funguntur, et necessitates ac preces fidelium ad Deum patrem afferunt [*cf. Hb 5,1-4*]. Munus Christi Pastoris et Capitis pro sua parte auctoritatis exercentes,[8] familiam Dei, ut fraternitatem in unum animatam,[9] colligunt et per Christum in Spiritu ad Deum Patrem adducunt. In medio gregis Eum in spiritu et veritate adorant [*cf. Io 4,24*]. In verbo demum et doctrina laborant [*cf. 1Tm 5,17*], credentes quod in lege Domini meditantes legerint, docentes quod crediderint, imitantes quod docuerint.[10] *[35]*

4154 Presbyteri, ordinis Episcopalis providi cooperatores[1] eiusque adiutorium et organum, ad Populo Dei inserviendum vocati, unum presbyterium[2] cum suo Episcopo constituunt, diversis quidem officiis mancipatum. In singulis localibus fidelium congregationibus Episcopum, quocum fidenti et magno animo consociantur, quodammodo praesentem reddunt eiusque munera et sollicitudinem pro parte suscipiunt et cura cotidiana exercent. Qui sub auctoritate Episcopi portionem gregis dominici sibi addictam sanctificant et regunt, Ec-

*4153 [1] Cf. Ignazio d'Antiochia, Lettera alla comunità di Efeso, n. 6, 1 (Funk 1, 218 / SouChr 10, 62).
[2] Cf Concilio di Trento, sessione 23ª, 15 luglio 1563, Dottrina sul sacramento dell'ordine, c 2 (*1765); can. 4 (*1776).
[3] Cf. Innocenzo I, Lettera a Decenzio: «I presbiteri, pur essendo i secondi sacerdoti, non hanno tuttavia l'apice del pontificato» («Presbyteri, licet secundi sint sacerdotes, pontificatus tamen apicem non habent»: PL 20, 554A / MaC 3, 1029; *215). Cipriano, Lettera 61, 3 (CSEL 3/II, 696)
[4] Cf. Concilio di Trento, sessione 23ª, Dottrina sul sacramento dell'ordine (*1763-1778), partic can. 7 (*1777); Pio XII, Costituzione apostolica *Sacramentum Ordinis* (*3857-3861).
[5] Cf. Innocenzo I, Lettera a Decenzio (l c. sopra); Gregorio Nazianzeno, *Apologeticus de fuga*, II, 22 (PG 35, 432B); Ps -Dionigi, *De ecclesiastica hierarchia*, I, 2 (PG 3, 372D).

28. Consacrato e mandato nel mondo dal Padre, Gesù Cristo ha reso partecipi della sua consacrazione e missione, tramite gli apostoli, i vescovi loro successori;[1] questi a loro volta hanno legittimamente trasmesso, secondo vari gradi, l'ufficio del loro ministero a diversi soggetti nella chiesa. In tal modo il ministero divinamente istituito viene esercitato in ordini diversi da coloro che già in antico vengono chiamati vescovi, presbiteri, diaconi.[2] I presbiteri, pur non possedendo il vertice del sacerdozio, ma dipendendo dai vescovi nell'esercizio della loro potestà, sono tuttavia congiunti a loro nell'onore sacerdotale.[3] In virtù del sacramento dell'ordine[4] e ad immagine di Cristo sommo ed eterno sacerdote [*cf. Eb 5,1-10; 7,24; 9,11-28*], sono consacrati per predicare l'evangelo, pascere i fedeli e celebrare il culto divino, quali veri sacerdoti della nuova alleanza.[5] Partecipando alla funzione di Cristo unico mediatore [*cf. 1Tm 2,5*] secondo il grado del loro ministero, essi annunciano a tutti la parola di Dio. Ma esercitano la loro sacra funzione soprattutto nel culto eucaristico o sinassi, dove, agendo in persona di Cristo[6] e proclamando il suo mistero, uniscono i voti dei fedeli al sacrificio del loro capo; e nel sacrificio della messa rendono presente e applicano[7] fino alla venuta del Signore [*cf. 1Cor 11,26*] l'unico sacrificio della nuova alleanza, cioè il sacrificio di Cristo che si offrì al Padre una volta per sempre quale vittima immacolata [*cf. Eb 9,11-28*]. Esercitano al più alto grado il ministero della riconciliazione e del sollievo per i fedeli penitenti o ammalati, e presentano a Dio Padre le necessità e le preghiere dei fedeli [*cf. Eb 5,1-4*]. Esercitando, per la loro parte di autorità, la funzione di Cristo pastore e capo,[8] raccolgono la famiglia di Dio come fraternità animata dallo spirito di unità[9] e la conducono a Dio Padre per mezzo di Cristo nello Spirito. In mezzo al loro gregge adorano il Padre in spirito e verità [*cf. Gv 4,24*]. Infine, si affaticano nella parola e nell'insegnamento [*cf. 1Tm 5,17*], credendo a ciò che hanno letto e meditato nella legge del Signore, insegnando ciò che hanno creduto e imitando ciò che hanno insegnato.[10] 4153

I presbiteri, premurosi collaboratori dell'ordine episcopale,[1] suo aiuto e strumento, chiamati a servire il popolo di Dio, costituiscono insieme col loro vescovo un unico presbiterio[2] destinato a diversi uffici. In ogni singola assemblea locale di fedeli essi rendono in qualche modo presente il vescovo, col quale restano uniti con fiducia e magnanimità, e del quale assumono per la loro parte funzioni e responsabilità, che poi esercitano nella cura quotidiana. Santificando e governando sotto l'autorità del vescovo la porzione di gregge 4154

[6] Concilio di Trento, sessione 22ª, Dottrina sul sacrifico della messa (*1743); Pio XII, Enciclica *Mediator Dei*, 20 nov. 1947 (AAS 39[1947] 553; *3850).
[7] Cf Concilio di Trento, sessione 22ª, 17 sett. 1562, Dottrina sul sacrificio della messa (*1739s); Concilio Vaticano II, Costituzione *Sacrosanctum concilium* sulla sacra liturgia, nn. 7 e 47 (AAS 56[1964] 100s 113: *4007 4047).
[8] Cf. Pio XII, Enciclica *Mediator Dei* (AAS 39[1947], al n. 67).
[9] Cf. Cipriano, Lettera 11, 3 (PL 4, 242B / CSEL 3/II, 497).
[10] Liturgia dell'ordinazione sacerdotale, alla consegna dei paramenti.
*4154 [1] Liturgia dell'ordinazione sacerdotale, prefazio.
[2] Cf. Ignazio d'Antiochia, Lettera alla comunità di Filadelfia, n. 4 (Funk 1, 266 / SouChr 10, 122), Cornelio I, in Cipriano, Lettera 49, n. 2 (CSEL 3/II, 610).

clesiam universalem in suo loco visibilem faciunt et in aedificando toto corpore Christi [*cf. Eph 4,12*] validam opem afferunt. Ad bonum autem filiorum Dei semper intenti operam suam ad opus pastorale totius dioeceseos, immo totius Ecclesiae conferre studeant. Propter hanc in sacerdotio et missione participationem Presbyteri Episcopum vere ut patrem suum agnoscant eique reverenter oboediant. Episcopus vero Sacerdotes cooperatores suos ut filios et amicos consideret, sicut Christus discipulos suos iam non servos, sed amicos vocat [*cf. Io 15,15*]. Corpori igitur Episcoporum, ratione Ordinis et ministerii, omnes Sacerdotes, tum dioecesani tum religiosi coaptantur et bono totius Ecclesiae pro sua vocatione et gratia inserviunt.

Vi communis sacrae ordinationis et missionis Presbyteri omnes inter se intima fraternitate nectuntur, quae sponte ac libenter sese manifestet in mutuo auxilio, tam spirituali quam materiali, tam pastorali quam personali, in conventibus et communione vitae, laboris et caritatis.

Fidelium vero, quos spiritualiter baptismate et doctrina genuerunt [*cf. 1Cor 4,15; 1Pt 1,23*], curam tamquam patres in Christo agant. Forma facti gregis ex animo [*1Pt 5,3*] suae communitati locali ita praesint et inserviant, ut ista digne vocari possit illo nomine, quo unus et totus Populus Dei insignitur, Ecclesiae scilicet Dei [*cf. 1Cor 1,2; 2Cor 1,1; et passim*]. Memores sint se sua cotidiana conversatione et sollicitudine fidelibus et infidelibus, catholicis et non catholicis, faciem ministerii vere sacerdotalis et pastoralis exhibere, omnibusque testimonium veritatis et vitae reddere debere, et ut boni pastores illos quoque quaerere [*cf. Lc 15,4-7*], qui baptizati quidem in Ecclesia catholica a praxi sacramentorum, vel imo a fide defecerunt.

Quia genus humanum hodie magis magisque in unitatem civilem, *[36]* oeconomicam et socialem coalescit, eo magis oportet ut Sacerdotes, coniuncta cura et ope sub ductu Episcoporum et Summi Pontificis, omnem rationem dispersionis elidant, ut in unitatem familiae Dei totum genus humanum adducatur.

4155 29. In gradu inferiori hierarchiae sistunt Diaconi, quibus «non ad sacerdotium, sed ad ministerium» manus imponuntur.[1] Gratia etenim sacramentali roborati, in diaconia liturgiae, verbi et caritatis Populo Dei, in communione cum Episcopo eiusque presbyterio, inserviunt. Diaconi est, prout ei a competenti auctoritate assignatum fuerit, solemniter baptismum administrare, Eucharistiam servare et distribuere, matrimonio Ecclesiae nomine adsistere et benedicere, Viaticum moribundis deferre, fidelibus sacram legere Scripturam, populum instruere et exhortari, fidelium cultui et orationi praesidere, sacramentalia ministrare, ritui funeris ac sepulturae praeesse. Caritatis et administrationis officii dediti, meminerint Diaconi moniti Beati Polycarpi: «Mi-

***4155** [1] *Constitutiones Ecclesiae Aegypticae*, III, 2 (Funk, *Didascalia et Constitutiones Apostolorum*, 2 [Paderborn 1905] 103_{20}); *Statuta Ecclesiae Antiquae*, 37-41 (MaC 3, 954 / Ch Munier: CpChL 148 [1963] 175 [= n. 57-61]).

del Signore loro affidato, essi rendono visibile in quel luogo la chiesa universale, e lavorano efficacemente all'edificazione di tutto il corpo di Cristo [*cf. Ef 4,12*]. Sempre intenti al bene dei figli di Dio, cerchino di contribuire al lavoro pastorale di tutta la diocesi, anzi di tutta la chiesa. A causa della loro partecipazione nel sacerdozio e nella missione, i presbiteri riconoscano il vescovo come loro padre e gli obbediscano con rispetto. E il vescovo consideri i sacerdoti suoi cooperatori quali figli e amici, come Cristo chiamava i suoi discepoli non già servi ma amici [*cf. Gv 15,15*]. In ragione quindi dell'ordine e del ministero, tutti i sacerdoti, sia diocesani sia religiosi, sono cooptati nel corpo dei vescovi e, secondo la loro vocazione e grazia, sono al servizio del bene di tutta la chiesa.

In forza della comune sacra ordinazione e della missione, tutti i presbiteri sono legati fra loro da intima fraternità, che deve manifestarsi spontaneamente e volentieri nel reciproco aiuto spirituale e materiale, pastorale e personale, nelle riunioni e nella comunione di vita, di lavoro e di carità.

Come padri in Cristo, abbiano poi cura dei fedeli che hanno generato spiritualmente col battesimo e con l'insegnamento [*cf. 1Cor 4,15; 1Pt 1,23*]. Facendosi modelli autentici del gregge [*cf. 1Pt 5,3*], presiedano alla loro comunità locale e ne siano al servizio, in modo che questa possa essere degnamente chiamata con quel nome che onora l'uno e unico popolo di Dio, cioè chiesa di Dio [*cf. 1Cor 1,2; 2Cor 1,1 e passim*]. Si ricordino che con la loro condotta quotidiana e con la loro sollecitudine, essi devono presentare ai fedeli e agli infedeli, ai cattolici e ai non cattolici il volto di un ministero veramente sacerdotale e pastorale, e rendere a tutti testimonianza della verità e della vita. Come buoni pastori, devono andare alla ricerca anche di coloro [*cf. Lc 15,4-7*] che, benché battezzati nella chiesa cattolica, hanno abbandonato la pratica dei sacramenti o perfino la fede.

Oggi l'umanità va sempre più organizzando la sua unità civile, economica e sociale; tanto più bisogna che i sacerdoti, unendo il loro zelo e le loro forze, sotto la guida dei vescovi e del sommo pontefice, sopprimano ogni causa di dispersione, affinché tutto il genere umano sia condotto nell'unità della famiglia di Dio.

29. In un grado inferiore della gerarchia stanno i diaconi, ai quali vengono imposte le mani «non per il sacerdozio, ma per il servizio».[1] Sostenuti dalla grazia sacramentale, in comunione col vescovo e col suo presbiterio, essi sono al servizio del popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della parola e della carità. Appartiene al diacono, conforme a quanto gli verrà assegnato dall'autorità competente, amministrare solennemente il battesimo, conservare e distribuire l'eucaristia, assistere e benedire il matrimonio in nome della chiesa, portare il viatico ai moribondi, leggere ai fedeli la sacra Scrittura, istruire ed esortare il popolo, presiedere al culto e alla preghiera dei fedeli, amministrare i sacramentali, presiedere al rito dei funerali e della sepoltura. Dediti alle opere di carità e di assistenza, i diaconi ricordino l'ammonimento del beato Poli- **4155**

sericordes, seduli, incedentes iuxta veritatem Domini, qui omnium minister factus est».[2]

Cum vero haec munera, ad vitam Ecclesiae summopere necessaria, in disciplina Ecclesiae latinae hodie vigenti in pluribus regionibus adimpleri difficulter possint, diaconatus in futurum tamquam proprius ac permanens gradus hierarchiae restitui poterit. Ad competentes autem varii generis territoriales Episcoporum coetus, approbante ipso Summo Pontifice, spectat decernere, utrum et ubinam pro cura animarum huiusmodi Diaconos institui opportunum sit. De consensu Romani Pontificis hic Diaconatus viris maturioris aetatis etiam in matrimonio viventibus conferri poterit, necnon iuvenibus idoneis, pro quibus tamen lex coelibatus firma remanere debet. *[37]*

Caput IV: De laicis

4156 30. Sancta Synodus, muneribus Hierarchiae declaratis, libenter animum advertit statui illorum christifidelium qui laici nuncupantur. Quodsi omnia quae de Populo Dei dicta sunt, ad laicos, religiosos et clericos aequaliter diriguntur, laicis tamen, viris et mulieribus, ratione condicionis et missionis, quaedam particulariter pertinent, quorum fundamenta ob specialia rerum adiuncta nostri temporis magis expendenda sunt. Pastores enim sacri probe norunt quantum laici ad bonum totius Ecclesiae conferant. Sciunt enim Pastores se a Christo non esse institutos, ut totam missionem salvificam Ecclesiae versus mundum in se solos suscipiant, sed praeclarum munus suum esse ita pascere fideles eorumque ministrationes et charismata ita recognoscere, ut cuncti suo modo ad commune opus unanimiter cooperentur. Oportet enim, ut omnes «veritatem facientes in caritate, crescamus in Illo per omnia, qui est caput Christus: ex quo totum corpus compactum et connexum per omnem iuncturam subministrationis, secundum operationem in mensuram uniuscuique membri, augmentum corporis facit in aedificationem sui in caritate» [*Eph 4,15s*].

4157 31. Nomine laicorum hic intelleguntur omnes christifideles praeter membra ordinis sacri et status religiosi in Ecclesia sanciti, christifideles scilicet qui, utpote baptismate Christo concorporati, in Populum Dei constituti, et de munere Christi sacerdotali, prophetico et regali suo modo participes facti, pro parte sua missionem totius populi christiani in Ecclesia et in mundo exercent.

Laicis indoles saecularis propria et peculiaris est. Membra enim ordinis sacri, quamquam aliquando in saecularibus versari possunt, etiam saecularem professionem exercendo, ratione suae particularis vocationis praecipue et ex professo ad sacrum ministerium ordinantur, dum religiosi sui statu praeclarum et eximium testimonium reddunt, mundum transfigurari Deoque offerri non posse sine spiritu beatitudinum. Laicorum est, ex vocatione propria, res temporales gerendo et secundum Deum ordinando, regnum Dei quaerere. In

[2] Policarpo di Smirne, Lettera alla comunità di Filippi, n. 5, 2: di Cristo viene detto che «è diventato il servo di tutti» («ἐγένετο διάκονος πάντων»: Funk 1, 300 / SouChr 10 [1969] 182). Cf. *Didachè*, 15, 1 (Funk 1, 32 / SouChr 248, 192); Ignazio d'Antiochia, Lettera alla comunità di Tralle, n. 2, 3 (Funk 1, 242 / SouChr 10, 96); *Constitutiones Apostolorum*, VIII, 28, 4 (F.X. Funk, *Didascalia et Constitutiones Apostolorum*, 1, 530 / SouChr 336, 230).

carpo: «Siano misericordiosi, attivi, camminino nella verità del Signore il quale si è fatto servo di tutti».[2]

Queste funzioni, sommamente necessarie alla vita della chiesa, in molte regioni difficilmente possono essere esercitate, stante la disciplina oggi vigente nella chiesa latina; perciò il diaconato potrà in futuro essere restaurato come grado proprio e permanente della gerarchia. Spetta alle varie conferenze episcopali territoriali decidere, con l'approvazione del sommo pontefice, se e dove sia opportuno istituire tali diaconi per la cura delle anime. Col consenso del romano pontefice questo diaconato potrà essere conferito a uomini di età matura, anche sposati, così pure a giovani idonei, per i quali però deve rimanere in vigore la legge del celibato.

Capitolo IV: I laici

30. Dopo aver illustrato le funzioni della gerarchia, il santo sinodo rivolge volentieri l'attenzione allo stato di quei fedeli cristiani che si chiamano laici. Ciò che è stato detto circa il popolo di Dio è rivolto tanto ai laici quanto ai religiosi e ai chierici. Alcuni punti però si riferiscono in particolare ai laici, uomini e donne, in ragione della loro condizione e missione; le circostanze speciali del nostro tempo domandano che se ne analizzino più accuratamente i fondamenti. I sacri pastori sanno bene infatti quanto i laici contribuiscano al bene di tutta la chiesa; sanno di essere stati istituiti da Cristo, non per assumersi da soli tutta la missione salvifica della chiesa verso il mondo; la loro eminente funzione è quella di pascere i fedeli e di riconoscerne i ministeri e i carismi, in modo tale che tutti cooperino concordemente all'opera comune nel modo che è loro proprio. Bisogna infatti che tutti noi, «operando secondo verità e nella carità, andiamo crescendo in ogni cosa in direzione di lui che è il capo, Cristo; da lui tutto il corpo, ben connesso e compaginato dalla collaborazione di ogni giuntura, secondo l'energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere e costruirsi nella carità» [*Ef 4,15s*]. 4156

31. Col nome di laici si intendono tutti i fedeli cristiani, a esclusione dei membri dell'ordine sacro e dello stato religioso riconosciuto dalla chiesa: i fedeli cristiani cioè che, incorporati a Cristo col battesimo e costituiti popolo di Dio, resi a loro modo partecipi della funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo, esercitano nella chiesa e nel mondo, per la parte che li riguarda, la missione di tutto il popolo cristiano. 4157

È proprio e specifico dei laici il carattere secolare. Anche se i membri dell'ordine sacro possono talora occuparsi di affari secolari ed esercitare anche una professione secolare, tuttavia per loro speciale vocazione sono ordinati principalmente e di proposito al sacro ministero. I religiosi col loro stato testimoniano in modo splendido e singolare come il mondo non possa essere trasfigurato e offerto a Dio senza lo spirito delle beatitudini. Invece è proprio dei laici cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole se-

saeculo vivunt, scilicet in omnibus et singulis mundi officiis et operibus et in ordinariis vitae familiaris et socialis condicionibus, quibus eorum existentia quasi contexitur. Ibi a Deo vocantur, ut suum proprio munus exercendo, spiritu evangelico ducti, fermenti instar ad mundi sanctificationem velut ab *[38]* intra conferant, sicque praeprimis testimonio vitae suae, fide, spe et caritate fulgentes, Christum aliis manifestent. Ad illos ergo peculiari modo spectat res temporales omnes, quibus arcte coniunguntur, ita illuminare et ordinare, ut secundum Christum iugiter fiant et crescant et sint in laudem Creatoris et Redemptoris.

4158 32. Ecclesia sancta, ex divina institutione, mira varietate ordinatur et regitur. «Sicut enim in uno corpore multa membra habemus, omnia autem membra non eundem actum habent: ita multi unum corpus sumus in Christo, singuli autem alter alterius membra» [*Rm 12,4s*].

Unus est ergo Populus Dei electus: «unus Dominus, una fides, unum baptisma» [*Eph 4,5*]; communis dignitas membrorum ex eorum in Christo regeneratione, communis filiorum gratia, communis ad perfectionem vocatio, una salus, una spes indivisaque caritas. Nulla igitur in Christo et in Ecclesia inaequalitas, spectata stirpe vel natione, condicione sociali vel sexu, quia «non est Iudaeus neque Graecus: non est servus neque liber: non est masculus neque femina. Omnes enim vos "unus" estis in Christo Iesu» [*Gal 3,28; cf. Col 3,11*].

Si igitur in Ecclesia non omnes eadem via incedunt, omnes tamen ad sanctitatem vocantur et coaequalem sortiti sunt fidem in iustitia Dei [*cf. 2Pt 1,1*]. Etsi quidam ex voluntate Christi ut doctores, mysteriorum dispensatores et pastores pro aliis constituuntur, vera tamen inter omnes viget aequalitas quoad dignitatem et actionem cunctis fidelibus communem circa aedificationem Corporis Christi. Distinctio enim quam Dominus posuit inter sacros ministros et reliquum Populum Dei, secumfert coniunctionem, cum Pastores et alii fideles inter se communi necessitudine devinciantur; Ecclesiae Pastores, exemplum Dei secuti, sibi invicem aliisque fidelibus ministrent, hi autem alacriter Pastoribus et doctoribus sociam operam praestent. Sic in varietate omnes testimonium perhibent de mirabili unitate in Corpore Christi: ipsa enim diversitas gratiarum, ministrationum et oprationum filios Dei in unum colligit, quia «haec omnia operatur unus atque idem Spiritus» [*1Cor 12,11*].

Laici igitur sicut ex divina dignatione fratrem habent Christum, qui cum sit Dominus omnium, venit tamen non ministrari sed ministrare [*cf. Mt 20,28*], ita etiam fratres habent eos, qui in sacro ministerio positi, auctoritate Christi docendo et sanctificando et regendo familiam Dei ita pascunt, ut mandatum novum caritatis ab omnibus impleatur. Quocirca pulcherrime dicit S. Augustinus: «Ubi me terret *[39]* quod vobis sum, ibi me consolatur quod vobiscum sum. Vobis enim sum episcopus, vobiscum sum christianus. Illud est nomen officii, hoc gratiae; illud periculi est, hoc salutis».[1]

***4158** [1] Agostino, *Sermones*. 340, 1 (PL 38, 1483).

condo Dio. Essi vivono nel secolo, cioè in mezzo agli impegni e alle occupazioni del mondo e dentro le condizioni ordinarie della vita familiare e sociale di cui è intessuta la loro esistenza. Lì sono chiamati da Dio a contribuire, come dall'interno a modo di fermento, alla santificazione del mondo, mediante l'esercizio della loro specifica funzione e guidati dallo spirito evangelico. In tal modo rendono il Cristo visibile agli altri, soprattutto con la testimonianza di una vita che splende di fede, di speranza e di carità. Spetta dunque particolarmente a loro di illuminare e ordinare tutte le realtà temporali che li riguardano strettamente, in modo che esse si costruiscano e si sviluppino secondo Cristo, a lode del creatore e del redentore.

32. Per istituzione divina la santa chiesa è organizzata e retta con mirabi- **4158**
le varietà. «Come in un unico corpo abbiamo molte membra, e nessun membro ha la stessa funzione degli altri, così tutti insieme formiamo un solo corpo in Cristo, dove ognuno è membro degli altri» [*Rm 12,4s*].

Unico quindi è il popolo eletto di Dio: «Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo» [*Ef 4,5*]; comune è la dignità dei membri in forza della loro rigenerazione in Cristo, comune è la grazia di esser figli, comune la chiamata alla perfezione, una sola la salvezza, una la speranza e l'indivisa carità. Quindi in Cristo e nella chiesa nessuna ineguaglianza a motivo della razza o della nazione, della condizione sociale o del sesso, perché «non c'è più né giudeo né greco, né schiavo né libero, né uomo né donna: tutti voi siete "uno" in Cristo Gesù» [*Gal 3,28; cf. Col 3,11*].

Se nella chiesa dunque non camminano tutti per la stessa via, tutti però sono chiamati alla santità e hanno ricevuto in sorte la medesima fede nella giustizia salvifica di Dio [*cf. 2Pt 1,1*]. Anche se per volontà divina alcuni sono costituiti dottori, dispensatori dei misteri e pastori a vantaggio degli altri, fra tutti vige però vera uguaglianza quanto alla dignità e all'azione nell'edificare il corpo di Cristo, che è comune a tutti quanti i fedeli. La distinzione posta dal Signore tra sacri ministri e il resto del popolo di Dio include anche la loro congiunzione, perché i pastori e gli altri fedeli sono fra loro collegati da comuni vincoli reciproci. Sull'esempio del Signore, i pastori della chiesa si facciano servitori tra di loro e verso gli altri fedeli; e i fedeli a loro volta prestino ai pastori e maestri la loro volenterosa collaborazione. Così, nella varietà, tutti testimoniano la meravigliosa unità del corpo di Cristo. La diversità della grazia, dei ministeri e delle operazioni serve a raccogliere in unità i figli di Dio, perché «è l'unico e medesimo Spirito che opera tutte queste cose» [*1Cor 12,11*].

I laici, che per benevolenza di Dio hanno come loro fratello il Cristo, il quale non è venuto per essere servito, pur essendo il Signore di tutti, ma per servire [*cf. Mt 20,28*]; così hanno pure come loro fratelli i sacri ministri che sono stati posti a guidare la famiglia di Dio ammaestrandola, santificandola e reggendola con l'autorità di Cristo; così che tutti adempiano il comando nuovo della carità. A questo proposito dice molto bene s. Agostino: «Se mi spaventa l'essere per voi, mi consola l'essere con voi. Per voi sono vescovo, con voi sono cristiano. Quello è il nome di una carica, questo di una grazia; quello è di un pericolo, questo della salvezza».[1]

4159 33. Laici in Populo Dei congregati et in uno Corpore Christi sub uno capite constituti, quicumque sunt, vocantur, ut tamquam viva membra ad Ecclesiae incrementum eiusque iugem sanctificationem vires suas omnes, beneficio Creatoris et gratia Redemptoris acceptas, conferant.

Apostolatus autem laicorum est participatio ipsius salvificae missionis Ecclesiae, ad quem apostolatum omnes ab ipso Domino per baptismum et confirmationem deputantur. Sacramentis autem, praesertim sacra Eucharistia, communicatur et alitur illa caritas erga Deum et homines, quae anima est totius apostolatus. Laici autem speciatim ad hoc vocantur, ut praesentem et actuosam reddant Ecclesiam in eis locis et rerum adiunctis, ubi ipsa nonnisi per eos sal terrae evadere potest.[1] Sic omnis laicus, ex ipsis donis sibi collatis, testis simul et vivum instrumentum missionis ipsius Ecclesiae exsistit «secundum mensuram donationis Christi» [*Eph 4,7*].

Praeter hunc apostolatum, qui ad omnes omnino christifideles spectat, laici insuper diversis modis ad cooperationem magis immediatam cum apostolatu Hierarchiae vocari possunt,[2] ad modum illorum virorum ac mulierum, qui Paulum apostolum in Evangelio adiuvabant, multum in Domino laborantes [*cf. Phil 4,3; Rm 16,3-23*]. Praeterea aptitudine gaudent, ut ad quaedam munera ecclesiastica, ad finem spiritualem exercenda, ab Hierarchia adsumantur.

Omnibus igitur laicis onus praeclarum incumbit adlaborandi, ut divinum salutis propositum ad universos homines omnium temporum et ubique terrarum magis magisque pertingat. Via proinde eisdem undequaque pateat, ut pro suis viribus temporumque necessitatibus opus salutare Ecclesiae naviter et ipsi participent.

4160 34. Supremus et aeternus Sacerdos Christus Iesus, cum etiam per laicos suum testimonium suumque servitium continuare velit, eos suo Spiritu vivificat indesinenterque impellit ad omne opus bonum et perfectum. *[40]*

Illis enim, quos vitae et missioni suae intime coniungit, etiam sui muneris sacerdotalis partem tribuit ad cultum spiritualem exercendum, ut glorificetur Deus et salventur homines. Qua de causa laici, utpote Christi dicati et Spiritu Sancto uncti, mirabiliter vocantur et instruuntur, ut uberiores semper fructus Spiritus in ipsis producantur. Omnia enim eorum opera, preces et incepta apostolica, conversatio coniugalis et familiaris, labor quotidianus, animi corporisque relaxatio, si in Spiritu peragantur, imo molestiae vitae si patienter sustineantur, fiunt spirituales hostiae, acceptabiles Deo per Iesum Christum [*cf. 1Pt 2,5*], quae in Eucharistiae celebratione, cum dominici Corporis oblatione, Patri piissime offeruntur. Sic et laici, qua adoratores ubique sancte agentes, ipsum mundum Deo consecrant.

4161 35. Christus, Propheta magnus, qui testimonio vitae et verbi virtute Regnum proclamavit Patris, usque ad plenam manifestationem gloriae suum munus propheticum adimplet, non solum per Hierarchiam, quae nomine et pote-

---

*4159 [1] Cf. Pio XI, Enciclica *Quadragesimo anno*, 15 maggio 1931 (AAS 23[1931] 221s); Pio XII, Discorso *De quelle consolation*, 14 ott. 1951 (AAS 43[1951] 790s).
[2] Cf. Pio XII, Discorso *Six ans se sont écoulés*, 5 ott 1957 (AAS 49[1957] 927).

33. Riuniti nel popolo di Dio e inseriti nell'unico corpo di Cristo sotto un unico capo, tutti i laici, senza distinzioni, sono chiamati a contribuire quali membra vive all'incremento della chiesa e alla sua continua santificazione, impiegandovi le forze che hanno ricevuto dalla bontà del creatore e dalla grazia del redentore. 4159

L'apostolato dei laici è partecipazione alla missione salvifica della chiesa, alla quale sono tutti deputati dal Signore per mezzo del battesimo e della confermazione. I sacramenti, specialmente la santa eucaristia, comunicano e alimentano la carità verso Dio e verso gli uomini che è l'anima di tutto l'apostolato. Ma i laici sono particolarmente chiamati a rendere presente e operante la chiesa in quei luoghi e in quelle circostanze, in cui essa non può diventare sale della terra se non per mezzo di loro.[1] Così ogni laico, in virtù dei doni che ha ricevuto, è testimone e allo stesso tempo strumento vivo della missione della chiesa, «secondo la misura del dono di Cristo» [*Ef 4,7*].

Oltre a questo apostolato che riguarda indubbiamente tutti i fedeli cristiani, i laici possono anche essere chiamati in modi diversi ad una collaborazione più immediata con l'apostolato della gerarchia,[2] alla maniera di quegli uomini e di quelle donne che aiutavano l'apostolo Paolo nell'evangelo e faticavano molto per il Signore [*cf. Fil 4,3; Rm 16,3-23*]. Hanno inoltre attitudine ad essere assunti dalla gerarchia ad esercitare alcune funzioni ecclesiastiche, in vista di un fine spirituale.

Grava quindi su tutti i laici la magnifica responsabilità di lavorare perché il disegno divino di salvezza raggiunga sempre più gli uomini di ogni tempo e di ogni luogo. A loro perciò resti aperta ogni possibilità, perché anch'essi partecipino attivamente, secondo le loro capacità e le necessità dei tempi, all'opera salvifica della chiesa.

34. Gesù Cristo sommo ed eterno sacerdote vuol continuare anche attraverso i laici la sua testimonianza e il suo servizio; perciò li vivifica col suo Spirito e li spinge incessantemente a intraprendere ogni opera buona e perfetta. 4160

A coloro infatti che ha unito alla sua vita e alla sua missione, Cristo concede di partecipare anche alla sua funzione sacerdotale, perché abbiano ad esercitare il culto spirituale, a gloria di Dio e a salvezza degli uomini. Per questa ragione i laici, già consacrati da Cristo e santificati dallo Spirito, vengono chiamati e preparati in modo che lo Spirito abbia a produrre in essi frutti sempre più copiosi. Tutte le loro opere, preghiere e iniziative apostoliche, la stessa vita coniugale e familiare, il lavoro giornaliero, la distensione spirituale e corporale, se compiuti nello Spirito, e anche le stesse sofferenze della vita, se sopportate con pazienza, diventano sacrifici spirituali graditi a Dio per Gesù Cristo [*cf. 1Pt 2,5*]. Nella celebrazione dell'eucaristia tutto ciò viene piissimamente offerto al Padre insieme con l'oblazione del corpo del Signore. Così anche i laici consacrano il mondo a Dio, quali suoi adoratori ovunque santamente operanti.

35. Con la testimonianza della sua vita e la virtù della sua parola, Gesù Cristo il grande profeta ha proclamato il regno del Padre; e continua a svolgere la sua funzione profetica fino alla sua gloriosa manifestazione, non soltanto 4161

state Eius docet, sed etiam per laicos, quos ideo et testes constituit et sensu fidei et gratia verbi instruit [*cf. Act 2,17s; Apc 19,10*], ut virtus Evangelii in vita quotidiana, familiari et sociali eluceat. Ipsi se praebent ut filios repromissionis, si fortes in fide et spe praesens momentum redimunt [*cf. Eph 5,16; Col 4,5*] et futuram gloriam per patientiam exspectant [*cf. Rm 8,25*]. Hanc autem spem non in animi interioritate abscondant, sed conversione continua et colluctatione «adversus mundi rectores tenebrarum harum, contra spiritualia nequitiae» [*Eph 6,12*] etiam per vitae saecularis structuras exprimant.

Sicut sacramenta Novae Legis, quibus vita et apostolatus fidelium alitur, caelum novum et terram novam [*cf. Apc 21,1*] praefigurant, ita laici evadunt validi praecones fidei sperandarum rerum [*cf. Hb 11,1*], si cum vita ex fide professionem fidei inhaesitanter coniungunt. Haec evangelizatio, nuntium Christi scilicet et testimonio vitae et verbo prolatum, notam quamdam specificam et peculiarem efficacitatem acquirit ex hoc, quod in communibus condicionibus saeculi completur.

Quo in munere magni pretii apparet ille status vitae, qui speciali sacramento sanctificatur, scilicet vita matrimonialis et familiaris. Ibi exercitium et schola praeclara apostolatus laicorum habetur, ubi religio christiana totam vitae institutionem pervadit et in dies magis transformat. Ibi coniuges propriam habent vocationem, ut sibi invicem et filiis sint testes fidei et amoris Christi. Familia christiana tum praesentes *[41]* virtutes Regni Dei tum spem vitae beatae alta voce proclamat. Ita exemplo et testimonio suo arguit mundum de peccato et eos qui veritatem quaerunt illuminat.

Proinde laici, etiam quando curis temporalibus occupantur, pretiosam actionem ad evangelizandum mundum exercere possunt et debent. Quodsi quidam eorum, deficientibus sacris ministris, vel iisdem in regimine persecutionis impeditis, quaedam officia sacra pro facultate supplent; et si plures quidem ex eis totas vires suas in opere apostolico impendunt: universos tamen oportet ad dilatationem et incrementum Regni Christi in mundo cooperari. Quapropter laici sollerter in profundiorem cognitionem veritatis revelatae incumbant, et instanter a Deo sapientiae donum impetrent.

4162 36. Christus, factus oboediens usque ad mortem et propter hoc a Patre exaltatus [*cf. Phil 2,8s*], in gloriam regni sui intravit. Cui omnia subiciuntur, donec Ipse se cunctaque creata Patri subiciat, ut sit Deus omnia in omnibus [*cf. 1Cor 15,27s*]. Quam potestatem discipulis communicavit, ut et illi in regali libertate constituantur et sui abnegatione vitaque sancta regnum peccati in seipsis devincant [*cf. Rm 6,12*], immo ut Christo etiam in aliis servientes, fratres suos ad Regem, cui servire regnare est, humilitate et patientia perducant. Dominus enim regnum suum etiam per laicos fideles dilatare cupit, regnum scilicet veritatis et vitae, regnum sanctitatis et gratiae, regnum iustitiae, amoris et pacis;[1] in quo regno ipsa creatura liberabitur a servitute corruptionis in

***4162** [1] Dal prefazio della festa di Cristo Re

per mezzo della gerarchia che insegna in suo nome e con la sua potestà, ma anche per mezzo dei laici, che pertanto costituisce suoi testimoni, concedendo loro il senso della fede e la grazia della parola [*cf. At 2,17s; Ap 19,10*], perché la forza dell'evangelo risplenda nella loro vita quotidiana, familiare e sociale. Essi dimostrano di essere figli della promessa, se, forti nella fede e nella speranza, mettono a profitto il tempo presente [*cf. Ef 5,16; Col 4,5*], e attendono con pazienza la gloria futura [*cf. Rm 8,25*]. Non tengano quindi nascosta nel segreto del cuore questa speranza, ma la esprimano anche nelle strutture della vita secolare, con la continua conversione e la lotta «contro i dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del male» [*Ef 6,12*].

Come i sacramenti della nuova legge, alimento della vita e dell'apostolato dei fedeli, annunciano i cieli nuovi e la terra nuova [*cf. Ap 21,1*], così i laici diventeranno annunciatori efficaci dei beni futuri sperati [*cf. Eb 11,1*], se ad una vita vissuta nella fede sapranno unire senza paura anche la parola che proclama la fede. Questa evangelizzazione o annuncio di Cristo fatta con la testimonianza della vita e con la parola, acquista un carattere specifico e un'efficacia particolare per il fatto di avvenire dentro le comuni condizioni del secolo.

In questo compito appare di grande valore quello stato di vita che è santificato da uno speciale sacramento, cioè la vita matrimoniale e familiare. Lì si fa esercizio e scuola eccellente di apostolato dei laici, e la fede cristiana viene fatta penetrare nella pratica della vita, per trasformarla ogni giorno più. Lì i coniugi realizzano la loro specifica vocazione ad essere, l'uno per l'altro e per i figli, testimoni della fede e dell'amore di Cristo. La famiglia cristiana proclama a voce alta sia le virtù presenti del regno di Dio, sia la speranza della vita beata. Con l'esempio e la testimonianza essa accusa di peccato il mondo e illumina coloro che sono in ricerca della verità.

I laici quindi, anche quando sono impegnati in occupazioni temporali, possono e devono svolgere una preziosa attività per l'evangelizzazione del mondo. Se si danno casi di laici che, in misura delle loro facoltà, suppliscono alcune funzioni dei sacri ministri, quando questi mancano o sono impediti da un regime di persecuzione; se più frequentemente ancora ve ne sono di quelli che consacrano interamente le loro energie al lavoro apostolico, ciò non toglie che devono cooperare tutti all'espansione e alla crescita del regno di Cristo nel mondo. Perciò i laici si applichino con diligenza ad approfondire la verità rivelata e domandino insistentemente a Dio il dono della sapienza.

36. Fattosi obbediente fino alla morte e perciò esaltato dal Padre [*cf. Fil 2,8s*], Cristo è entrato nella gloria del suo regno. A lui sono sottomesse tutte **4162**
le cose, fino a quando egli stesso si sottometterà al Padre con tutte le creature, affinché Dio sia tutto in tutti [*cf. 1Cor 15,27s*]. Questo suo potere Cristo l'ha comunicato ai discepoli, perché anch'essi siano stabiliti nella libertà regale e vincano in sé il regno del peccato [*cf. Rm 6,12*] con l'abnegazione di sé e la vita santa; e perché, servendo Cristo anche negli altri, conducano umilmente e pazientemente i loro fratelli a quel re, servire il quale è regnare. Il Signore infatti desidera estendere il suo regno anche per mezzo dei fedeli laici: «regno di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace».[1] In questo regno anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù

libertatem gloriae filiorum Dei [*cf. Rm 8,21*]. Magna sane promissio, magnumque mandatum discipulis datur: «Omnia enim vestra sunt, vos autem Christi, Christus autem Dei» [*1Cor 3,23*].

Fideles igitur totius creaturae intimam naturam, valorem et ordinationem in laudem Dei agnoscere, et per opera etiam saecularia se invicem ad sanctiorem vitam adiuvare debent, ita ut mundus spiritu Christi imbuatur atque in iustitia, caritate et pace finem suum efficacius attingat. In quo officio universaliter adimplendo laici praecipuum locum obtinent. Sua igitur in profanis disciplinis competentia suaque activitate, gratia Christi intrinsecus elevata, valide conferant operam, ut bona creata secundum Creatoris ordinationem Eiusque Verbi illuminationem humano labore, arte technica, civilique cultura ad utilitatem omnium prorsus hominum excolantur, aptiusque inter illos *[42]* distribuantur, et suo modo ad universalem progressum in humana et christiana libertate conducant. Ita Christus per Ecclesiae membra totam societatem humanam suo salutari lumine magis magisque illuminabit.

Laici praeterea, collatis quoque viribus, instituta et condiciones mundi, si qua mores ad peccandum incitant, ita sanent, ut haec omnia ad iustititae normas conformentur et virtutum exercitio potius faveant quam obsint. Ita agendo culturam operaque humana valore morali imbuent. Hoc modo simul ager mundi melius pro semine verbi divini paratur, et Ecclesiae latius patent portae, quibus praeconium pacis in mundum introëat.

Propter ipsam oeconomiam salutis, fideles discant sedulo distinguere inter iura et officia quae eis incumbunt, quatenus Ecclesiae aggregantur, et ea quae eis competunt, ut sunt humanae societatis membra. Utraque inter se harmonice consociare satagent, memores se, in quavis re temporali, christiana conscientia duci debere, cum nulla humana activitas, ne in rebus temporalibus quidem, Dei imperio subtrahi possit. Nostro autem tempore maxime oportet ut distinctio haec simul et harmonia quam clarissime in modo agendi fidelium elucescant, ut missio Ecclesiae particularibus mundi hodierni condicionibus plenius respondere valeat. Sicut enim agnoscendum est terrenam civitatem, saecularibus curis iure addictam propriis regi principiis, ita infausta doctrina, quae societatem, nulla habita religionis ratione, exstruere contendit et libertatem religiosam civium impugnat et eruit, merito reicitur.[2]

4163 37. Laici, sicut omnes christifideles, ius habent ex spiritualibus Ecclesiae bonis, verbi Dei praesertim et sacramentorum adiumenta a sacris Pastoribus abundanter accipiendi,[1] hisque necessitates et optata sua ea libertate et fiducia, quae filios Dei et fratres in Christo decet, patefaciant. Pro scientia, competentia et praestantia quibus pollent, facultatem, immo aliquando et offi-

[2] Cf Leone XIII, Enciclica *Immortale Dei*, 1° nov 1885 (ASS 18[1885] 166-169), Enciclica *Sapientiae christianae*, 10 genn 1890 (ASS 22[1889/90] 397-399), Pio XII, Discorso *Alla vostra filiale*, 23 marzo 1958: «... la legittima sana laicità dello stato» (AAS 50[1958] 220).

della corruzione per partecipare alla gloriosa libertà dei figli di Dio [*cf. Rm 8,21*]. Una ben grande promessa e un ben grande comando vengono rivolti ai discepoli dalle parole dell'apostolo: «Tutto è vostro, voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio» [*1Cor 3,23*].

I fedeli devono dunque riconoscere la natura intima di tutta la creazione, il suo valore e la sua ordinazione alla lode di Dio; e aiutarsi a vicenda nel condurre una vita più santa anche mediante le loro attività secolari, perché il mondo sia impregnato dello spirito di Cristo e raggiunga più efficacemente il suo fine nella giustizia, nella carità e nella pace. Spetta ai laici il primo posto nel compiere questo dovere in tutta la sua universalità. Con la loro competenza nelle discipline profane, e con la loro attività elevata interiormente dalla grazia di Cristo, i laici contribuiscano efficacemente a far sì che il lavoro, la tecnica e la cultura utilizzino i beni creati a reale vantaggio di tutti gli uomini, in conformità all'ordinamento del creatore e alla illuminazione del suo Verbo; che tali beni vengano distribuiti più equamente fra tutti, e contribuiscano a loro modo al progresso universale, in libertà umana e cristiana. Così Cristo, per mezzo dei membri della chiesa, illuminerà sempre più l'intera società umana con la sua luce salvifica.

I laici uniscano inoltre le loro forze per risanare le istituzioni e le condizioni di vita del mondo, quando esse inducessero comportamenti di peccato, così che diventino conformi a giustizia e favoriscano l'esercizio delle virtù anziché ostacolarlo. Agendo in tal modo i laici impregneranno di valori morali la cultura e le opere umane. Nello stesso tempo il campo del mondo sarà meglio preparato a ricevere il seme della parola divina e si apriranno più ampiamente le porte alla chiesa, perché nel mondo entri l'annuncio della pace.

A motivo dell'economia della salvezza, imparino i fedeli a distinguere accuratamente diritti e doveri che spettano loro in quanto membri della chiesa, da quelli che competono loro in quanto membri della società umana. Cerchino di armonizzarli fra di loro, ricordando che in ogni cosa temporale devono lasciarsi guidare dalla coscienza cristiana, perché nessuna attività umana, nemmeno temporale, può sottrarsi al dominio di Dio. Nel nostro tempo è molto importante che questa distinzione e, insieme, quest'armonia risplendano chiaramente nel modo di agire dei fedeli, perché la missione della chiesa possa rispondere più pienamente alle condizioni particolari del mondo moderno. Come infatti bisogna riconoscere che la città terrena, dedita giustamente alle occupazioni temporali, è retta da propri principi, così va rigettata a ragione la funesta dottrina che pretende di costruire la società senza tenere in alcun conto la religione, combattendo e sopprimendo la libertà religiosa dei cittadini.[2]

37. Come tutti i fedeli cristiani, anche i laici hanno il diritto di ricevere **4163**
abbondantemente dai sacri pastori i beni spirituali della chiesa, soprattutto gli aiuti della parola di Dio e dei sacramenti;[1] manifestino quindi ai pastori le loro necessità e i loro desideri, con quella libertà e fiducia che si addice a figli di Dio e a fratelli in Cristo. Nella misura della scienza, competenza e prestigio di

***4163** [1] Cf. CIC/1917, can. 682.

cium habent suam sententiam de iis quae bonum Ecclesiae respiciunt declarandi.[2] Hoc fiat, si casus ferat, per *[43]* instituta ad hoc ab Ecclesia stabilita, et semper in veracitate, fortitudine et prudentia, cum reverantia et caritate erga illos, qui ratione sacri sui muneris personam Christi gerunt.

Laici, sicut omnes christifideles, illa quae sacri Pastores, utpote Christum repraesentantes, tamquam magistri et rectores in Ecclesia statuunt, christiana oboedientia prompte amplectantur, Christi exemplum secuti, qui, sua oboedientia usque ad mortem, beatam libertatis filiorum Dei viam omnibus hominibus aperuit. Neque omittant precibus suis Praepositos suos Deo commendare, quippe qui pervigilant quasi rationem pro animabus nostris reddituri, ut cum gaudio hoc faciant et non gementes [*cf. Hb 13,17*].

Sacri vero Pastores laicorum dignitatem et responsabilitatem in Ecclesia agnoscant et promoveant; libenter eorum prudenti consilio utantur, cum confidentia eis in servitium Ecclesiae officia committant et eis agendi libertatem et spatium relinquant, immo animum eis addant, ut etiam sua sponte opera aggrediantur. Paterno cum amore coepta, vota et desideria a laicis proposita attente in Christo considerent.[3] Iustam autem libertatem, quae omnibus in civitate terrestri competit, Pastores observanter agnoscent.

Ex hoc familiari commercio inter laicos et Pastores permulta bona Ecclesiae exspectanda sunt: ita enim in laicis roboratur propriae responsabilitas sensus, fovetur alacritas, et facilius laicorum vires Pastorum operi associantur. Hi vero, laicorum experientia adiuti, tam in rebus spiritualibus quam in temporalibus, distinctius et aptius iudicare valent, ita ut tota Ecclesia, ab omnibus membris suis roborata, suam pro mundi vita missionem efficacius compleat.

4164 38. Unusquisque laicus debet esse coram saeculo testis resurrectionis et vitae Domini Iesu atque signum Dei vivi. Omnes insimul et unusquisque pro sua parte mundum fructibus spiritualibus alere debent [*cf. Gal 5,22*], in eumque spiritum diffundere, quo animantur illi pauperes, mites et pacifici, quos Dominus in Evangelio beatos proclamavit [*cf. Mt 5,3-9*]. Uno verbo, «quod anima est in corpore, hoc sint in mundo christiani».[1]
[44]

Caput V: De universali vocatione ad sanctitatem in Ecclesia

4165 39. Ecclesia, cuius mysterium a Sacra Synodo proponitur, indefectibiliter sancta creditur. Christus enim, Dei Filius, qui cum Patre et Spiritu «solus Sanctus» celebratur,[1] Ecclesiam tamquam sponsam suam dilexit, Seipsum tradens pro ea, ut illam sanctificaret [*cf. Eph 5,25s*], eamque Sibi ut corpus suum coniunxit atque Spiritus Sancti dono cumulavit, ad gloriam Dei. Ideo in Ecclesia omnes, sive ad Hierarchiam pertinent sive ab ea pascuntur, ad sanctitatem

[2] Cf. Pio XII, Discorso *De quelle consolation*, 14 ott. 1951: «Nelle battaglie decisive talora è dal fronte che partono le iniziative più felici » («Dans les batailles décisives, c'est parfois du front que partent les plus heureuses initiatives . »· AAS 43[1951] 789); Discorso *L'importance de la presse catholique*, 17 febbr. 1950 (AAS 42[1950] 256).

[3] Cf. 1Ts 5,19; 1Gv 4,1

cui godono, essi hanno il diritto, e a volte anche il dovere, di far conoscere il loro parere su ciò che riguarda il bene della chiesa.[2] All'occorrenza lo si faccia attraverso le istituzioni previste a questo scopo dalla chiesa, e sempre con veracità, fortezza e prudenza, con rispetto e carità verso coloro che in ragione delle loro sacre funzioni rappresentano Cristo.

Come tutti i fedeli cristiani, i laici accettino con cristiana e pronta obbedienza ciò che i pastori decidono come maestri e capi nella chiesa, perché rappresentano Cristo; seguano l'esempio di Cristo che con la sua obbedienza fino alla morte ha aperto a tutti gli uomini la via beata della libertà dei figli di Dio. Né tralascino di raccomandare a Dio nella preghiera i loro superiori, che vegliano come chi debba render conto delle nostre anime, affinché lo facciano con gioia e non gemendo [*cf. Eb 13,17*].

Da parte loro i sacri pastori riconoscano e promuovano la dignità e la responsabilità dei laici nella chiesa; si servano volentieri del loro prudente consiglio, affidino con fiducia incarichi per il servizio della chiesa e lascino loro libertà e campo d'azione; anzi li incoraggino a intraprendere opere di propria iniziativa. Con affetto paterno prendano in attenta considerazione in Cristo le iniziative, i voti e i desideri proposti dai laici.[3] I pastori riconosceranno e rispetteranno quella giusta libertà che compete a tutti nella città terrena.

Da tali rapporti familiari tra laici e pastori si devono attendere molti vantaggi per la chiesa: si consoliderà nei laici il loro senso di responsabilità, se ne incoraggerà lo zelo, ed essi saranno più disposti a unire le loro forze all'opera dei pastori. Questi a loro volta, aiutati dall'esperienza dei laici, possono dare un giudizio più chiaro e più opportuno sia in materia spirituale che temporale; cosicché la chiesa intera, fortificata da tutti i suoi membri, possa svolgere con maggior efficacia la sua missione per la vita del mondo.

38. Ogni laico deve essere davanti al mondo testimone della risurrezione **4164**
e della vita del Signore Gesù e segno del Dio vivente. Tutti insieme, e ognuno per la sua parte, devono nutrire il mondo con i frutti dello Spirito [*cf. Gal 5,22*] e diffondervi lo spirito dei poveri, dei miti e dei pacifici, che il Signore nel suo evangelo ha proclamato beati [*cf. Mt 5,3-9*]. In una parola, «ciò che è l'anima nel corpo, siano nel mondo i cristiani».[1]

Capitolo V: Vocazione universale alla santità nella chiesa

39. La chiesa, di cui il santo sinodo sta proponendo il mistero, è creduta **4165**
indefettibilmente santa. Cristo Figlio di Dio, che insieme col Padre e lo Spirito è proclamato «il solo santo»,[1] ha amato la chiesa come sua sposa, dando se stesso per lei al fine di santificarla [*cf. Ef 5,25s*], e l'ha incorporata in sé riempiendola del dono dello Spirito Santo, a gloria di Dio. Nella chiesa quindi tutti sono chiamati alla santità, sia coloro che appartengono alla gerarchia, come

***4164** [1] *Lettera a Diogneto*, 6 (Funk I, 400). Cf. Giovanni Crisostomo, *Homiliae in Matthaeum*, 46 (47), 2 (PG 58, 478) sul lievito nella massa.

***4165** [1] *Missale Romanum*, «Gloria in excelsis Deo». Cf. Lc 1,35; Mc 1,24; Lc 4,34; Gv 6,69 («ὁ ἅγιος τοῦ Θεοῦ»); At 3,14, 4,27 30; Eb 7,26; 1Gv 2,20; Ap 3,7

vocantur, iuxta illud Apostoli: «Haec est enim voluntas Dei, sanctificatio vestra» [*1Th 4,3; cf. Eph 1,4*]. Haec autem Ecclesiae sanctitas in gratiae fructibus quos Spiritus in fidelibus producit, incessanter manifestatur et manifestari debet; multiformiter exprimitur apud singulos, qui in suo vitae ordine ad perfectionem caritatis, aedificantes alios, tendunt; proprio quodam modo apparet in praxi consiliorum, quae evangelica appellari consueverunt. Quae consiliorum praxis, Spiritu Sancto impellente, a multis christianis assumpta, sive privatim sive in conditione vel statu in Ecclesia sancitis, praeclarum in mundo fert, et ferre oportet, eiusdem sanctitatis testimonium et exemplum.

166 40. Omnis perfectionis divinus Magister et Exemplar, Dominus Iesus, sanctitatem vitae, cuius Ipse et auctor et consummator exstat, omnibus et singulis discipulis suis cuiuscumque conditionis praedicavit: «Estote ergo vos perfecti, sicut et Pater vester caelestis perfectus est» [*Mt 5,48*].[1] In omnes enim Spiritum Sanctum misit, qui eos intus moveat, ut Deum diligant ex toto corde, ex tota anima, ex tota mente et ex tota virtute sua [*cf. Mc 12,30*], et ut invicem se diligant sicut Christus eos dilexit [*cf. Io 13,34; 15,12*]. Christi asseclae a Deo non secundum opera sua, sed secundum propositum et gratiam Eius vocati atque in Iesu Domino iustificati, in fidei baptismate vere filii Dei et consortes divinae naturae, ideoque reapse sancti effecti sunt. Eos proinde oportet sanctificationem quam acceperunt, Deo dante, vivendo tenere atque perficere. Ab Apostolo monentur, ut vivant «sicut *[45]* decet sanctos» [*Eph 5,3*], et induant «sicut electi Dei, sancti et dilecti, viscera misericordiae, benignitatem, humilitatem, modestiam, patientiam» [*Col 3,12*], fructusque Spiritus habeant in sanctificationem [*cf. Gal 5,22; Rm 6,22*]. Cum vero in multis offendimus omnes [*cf. Iac 3,2*], misericordiae Dei iugitur egemus atque orare quotidie debemus: «Et dimitte nobis debita nostra» [*Mt 6,12*].[2]

Cunctis proinde perspicuum est, omnes christifideles cuiuscumque status vel ordinis ad vitae christianae plenitudinem et caritatis perfectionem vocari,[3] qua sanctitate, in societate quoque terrena, humanior vivendi modus promovetur. Ad quam perfectionem adipiscendam fideles vires secundum mensuram donationis Christi acceptas adhibeant, ut Eius vestigia sequentes Eiusque imagini conformes effecti, voluntatem Patris in omnibus obsequentes, gloriae Dei et servitio proximi toto animo sese devoveant. Ita sanctitas Populi Dei in abundantes fructus excrescet, sicut in Ecclesiae historia per tot Sanctorum vitam luculenter commonstratur. ...

***4166** [1] Cf. Origene, *Commentariorum in epistulam in Romanos series*, 7, 7 (PG 14, 1122B); Ps.-Macario, *De oratione*, 11 (PG 34, 861AB); Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae*, II-II, q. 184, a. 3 (Editio Leonina 10, 453-455).

[2] Cf. Agostino, *Retractationes*, II, 18 (PL 32, 637s / A. Mutzenbecher: CpChL 57 [1984] 104s); Pio XII, Enciclica *Mystici corporis*, 29 giugno 1943 (AAS 35[1943] 225)

coloro che dalla gerarchia sono diretti, secondo il detto dell'apostolo: «Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione» [*1Ts 4,3; cf. Ef 1,4*]. La santità della chiesa poi si manifesta e si deve continuamente manifestare nei frutti di grazia che lo Spirito produce nei fedeli. Nei singoli essa si esprime in forme diverse, perché ognuno tende alla perfezione della carità e edifica gli altri nel proprio genere di vita. In modo tutto speciale si manifesta nella pratica di quei consigli che si è soliti chiamare evangelici: per impulso dello Spirito Santo questa pratica viene abbracciata da molti cristiani, sia privatamente sia in una istituzione o stato sancito dalla chiesa. La pratica dei consigli porta e deve portare nel mondo una luminosa testimonianza e un esempio vivente di questa santità.

40. Maestro e modello di ogni perfezione, autore e perfezionatore della **4166**
santità di vita, il Signore Gesù l'ha predicata a tutti e a ciascuno dei suoi discepoli, a qualsiasi condizione appartenessero: «Siate perfetti come è perfetto il vostro Padre celeste» [*Mt 5,48*].[1] Ha mandato infatti a tutti lo Spirito Santo che dall'interno li muova ad amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente e con tutte le proprie forze [*cf. Mc 12,30*], e ad amarsi reciprocamente come Cristo ha amato loro [*cf. Gv 13,34; 15,12*]. I seguaci di Cristo, chiamati da Dio non in base alle loro opere ma al disegno della sua grazia, e giustificati nel Signore Gesù, sono stati fatti veri figli di Dio col battesimo della fede, resi partecipi della natura divina, e perciò realmente santi. Con l'aiuto di Dio essi devono quindi mantenere e perfezionare, vivendola, la santità che hanno ricevuto. L'apostolo li esorta a vivere «come si conviene a santi» [*Ef 5,3*], e a rivestirsi «come eletti di Dio santi e amati, di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di dolcezza e di pazienza» [*Col 3,12*], e a portare i frutti dello Spirito per la santificazione [*cf. Gal 5,22; Rm 6,22*]. E poiché tutti pecchiamo in molte cose [*cf. Gc 3,2*], abbiamo continuo bisogno della misericordia di Dio e dobbiamo domandare ogni giorno: «Rimetti a noi i nostri debiti» [*Mt 6,12*].[2]

È dunque evidente che tutti i fedeli cristiani, di qualsiasi stato o ordine, sono chiamati alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità:[3] santità che promuove un tenore di vita più umano anche nella stessa società terrena. Per raggiungere questa perfezione, i fedeli impegnino le forze ricevute secondo la misura del dono di Cristo, affinché, seguendo le sue orme e divenuti conformi alla sua immagine, fedelmente obbedienti alla volontà del Padre, si dedichino con tutto il cuore alla gloria di Dio e al servizio del prossimo. Così la santità del popolo di Dio crescerà in abbondanza di frutti, come mostra splendidamente la storia della chiesa nella vita di tanti santi. ...

[3] Cf. Pio XI, Enciclica *Rerum omnium*, 26 genn. 1923 (AAS 15[1923] 50 59s); Enciclica *Casti connubii*, 31 dic. 1930 (AAS 22[1930] 548); Pio XII, Costituzione apostolica *Provida mater*, 2 febbr. 1947 (AAS 39[1947] 117); Discorso *Annus sacer*, 8 dic. 1950 (AAS 43[1951] 27s); Discorso *Nel darvi*, 1° luglio 1956 (AAS 48[1956] 574s).

Caput VI: De religiosis

4167 43. Consilia evangelica castitatis Deo dicatae, paupertatis et oboedientiae, utpote in verbis ex exemplis Domini fundata et ab Apostolis et Patribus Ecclesiaeque doctoribus et pastoribus commendata, sunt donum divinum, quod Ecclesia a Domino suo accepit et gratia Eius semper conservat. Ipsa autem auctoritas Ecclesiae, duce Spiritu Sancto, ea interpretari, eorum praxim moderari et etiam stabiles inde vivendi formas constituere curavit. Quo factum est ut, quasi in arbore ex germine divinitus dato mirabiliter et multipliciter in agro Domini ramificata, variae formae vitae solitariae vel communis, variaeque familiae creverint, quae tum ad profectum sodalium, tum ad bonum totius Corporis Christi opes augent.[1] Illae enim familiae sodalibus suis adminicula conferunt stabilitatis in modo vivendi firmioris, doctrinae ad perfectionem prosequendam probatae, communionis in militia Christi fraternae, libertatis per oboedientiam roboratae, ita ut suam religiosam *[50]* professionem secure implere et fideliter custodire valeant, atque in caritatis via spiritu gaudentes progrediantur.[2]

Status huiusmodi, ratione habita divinae et hierarchicae Ecclesiae Constitutionis, non est intermedius inter clericalem et laicalem conditionem, sed ex utraque parte quidam christifideles a Deo vocantur, ut in vitae Ecclesiae peculiari dono fruantur et, suo quisque modo, eiusdem missioni salvificae prosint.[3] ...

Caput VII: De indole eschatologica Ecclesiae peregrinantis eiusque unione cum Ecclesia caelesti

4168 48. Ecclesia, ad quam in Christo Iesu vocamur omnes et in qua per gratiam Dei sanctitatem acquirimus, nonnisi in gloria caelesti consummabitur, quando adveniet tempus restitutionis omnium [*cf. Act 3,21*] atque cum genere humano universus quoque mundus, qui intime cum homine coniungitur et per eum ad finem suum accedit, perfecte in Christo instaurabitur [*cf. Eph 1,10; Col 1,20; 2Pt 3,10-13*].

Christus quidem exaltatus a terra omnes traxit ad Seipsum [*cf. Io 12,32 gr.*]; resurgens ex mortuis [*cf. Rm 6,9*] Spiritum suum vivificantem in discipulos immisit et per eum Corpus suum quod est Ecclesia ut universale salutis sacramentum constituit; sedens ad dexteram Patris continuo operatur in mundo ut homines ad Ecclesiam perducat arctiusque per eam Sibi coniungat ac proprio Corpore et Sanguine illos nutriendo gloriosae vitae suae faciat esse participes. Restitutio ergo quam promissam exspectamus, iam incepit in Christo,

*4167 [1] Cf. Rosweydus, *Vitae Patrum* (Anversa 1628); *Apophtegmata Patrum* (PG 65); Palladio, *Historia Lausiaca* (PG 34, 995-1260 / C. Butler [Cambridge 1898, 1904]); Pio XI, Costituzione apostolica *Umbratilem*, 8 luglio 1924 (AAS 16[1924] 386s); Pio XII, Discorso *Nous sommes heureux*, 11 aprile 1958 (AAS 50[1958] 283).

Capitolo VI: I religiosi

43. I consigli evangelici della castità consacrata a Dio, della povertà e dell'obbedienza, fondati sulla parola e sull'esempio del Signore, e raccomandati dagli apostoli, dai padri, dai dottori e dai pastori della chiesa, sono un dono divino che la chiesa ha ricevuto dal suo Signore e che con la sua grazia conserva sempre. L'autorità della chiesa, sotto la guida dello Spirito Santo, si è data cura di interpretarli, di regolarne la pratica e di costituire intorno ad essi anche forme stabili di vita. Avvenne di essi come di un albero: a partire dal germe iniziale che Dio aveva piantato in terra, l'albero è cresciuto nel campo del Signore, ramificandosi in molteplici modi meravigliosi. Si sono così sviluppate varie forme di vita solitaria o comunitaria, sono sorte varie famiglie che promuovono il progresso spirituale dei loro membri e il bene di tutto il corpo di Cristo.[1] Queste famiglie offrono infatti ai loro membri una maggior stabilità nel modo di vivere, una dottrina approvata per il conseguimento della perfezione, una comunione fraterna nella milizia di Cristo, una libertà fortificata dall'obbedienza; così che essi siano in grado di realizzare con sicurezza e di custodire con fedeltà la loro professione religiosa, e di progredire sulla via della carità nella gioia dello Spirito.[2] 4167

Tenendo presente la costituzione divina gerarchica della chiesa, si deve riconoscere che lo stato religioso non sta di mezzo tra la condizione dei chierici e quella dei laici, perché da entrambe le parti Dio chiama alcuni fedeli cristiani a beneficiare di questo dono speciale nella vita della chiesa, e ad aiutarne la missione salvifica, ognuno con un modo suo proprio.[3] ...

Capitolo VII: Indole escatologica della chiesa pellegrinante e sua unione con la chiesa celeste

48. La chiesa, alla quale siamo tutti chiamati in Cristo Gesù e nella quale per la grazia di Dio otteniamo la santità, avrà pieno compimento soltanto nella gloria del cielo. Quando sarà giunto il tempo del rinnovamento di tutte le cose [*cf. At 3,21*], allora anche l'intero universo verrà pienamente restaurato in Cristo insieme con l'umanità; esso infatti è intimamente unito all'uomo e raggiunge il suo fine per mezzo dell'uomo [*cf. Ef 1,10; Col 1,20; 2Pt 3,10-13*]. 4168

Elevato in alto da terra, Cristo attirò tutti a sé [*cf. Gv 12,32 gr.*]. Risorgendo da morte [*cf. Rm 6,9*] infuse negli apostoli il suo Spirito vivificante, mediante il quale costituì la chiesa che è il suo corpo, quale sacramento universale di salvezza. Assiso alla destra del Padre, continua ad operare nel mondo per condurre alla chiesa gli uomini, e unirli così più strettamente a sé, facendoli partecipi della sua vita gloriosa e nutrendoli del suo corpo e del suo sangue. Il rinnovamento promesso che stiamo aspettando è quindi già incominciato con Cristo, viene portato avanti con la missione dello Spirito Santo e per

[2] Cf. Paolo VI, Discorso *Magno gaudio*, 23 maggio 1964 (AAS 56[1964] 566).
[3] Cf. CIC/1917, cann. 487, 488 4°; Pio XII, Discorso *Annus sacer*, 8 dic. 1950 (AAS 43[1951] 27); Costituzione apostolica *Provida mater*, 2 febbr. 1947 (AAS 39[1947] 120-124).

provehitur in missione Spiritus Sancti et per Eum pergit in Ecclesia in qua per fidem de sensu quoque vitae nostrae temporalis edocemur, dum opus a Patre nobis in mundo commissum cum spe futurorum bonorum ad finem perducimus et salutem nostram operamur [*cf. Phil 2,12*].

Iam ergo fines saeculorum ad nos pervenerunt [*cf. 1Cor 10,11*] et renovatio mundi irrevocabiliter est constituta atque in hoc saeculo reali quodam modo anticipatur: etenim Ecclesia iam in terris vera sanctitate licet imperfecta insignitur. Donec tamen fuerint novi caeli et nova terra, in quibus iustitia habitat [*cf. 2Pt 3,13*], Ecclesia peregrinans, in suis sacramentis et institutionibus, quae ad hoc aevum pertinent, portat figuram huius saeculi quae praeterit et ipsa inter creaturas degit quae ingemiscunt et parturiunt usque adhuc et exspectant revelationem filiorum Dei [*cf. Rm 8,19-22*].

Coniuncti ergo Christo in Ecclesia et signati Spiritu Sancto «qui est *[54]* pignus hereditatis nostrae» [*Eph 1,14*], vere filii Dei nominamur et sumus [*cf. 1Io 3,1*], sed nondum apparuimus cum Christo in gloria [*cf. Col 3,4*], in qua similes Deo erimus, quoniam videbimus Eum sicuti est [*cf. 1Io 3,2*]. Itaque «dum sumus in corpore, peregrinamur a Domino» [*2Cor 5,6*] et primitias Spiritus habentes intra nos gemimus [*cf. Rm 8,23*] et cupimus esse cum Christo [*cf. Phil 1,23*]. Eadem autem caritate urgemur ut magis vivamus Ei, qui pro nobis mortuus est et resurrexit [*cf. 2Cor 5,15*]. Contendimus ergo in omnibus placere Domino [*cf. 2Cor 5,9*] et induimus armaturam Dei, ut possimus stare adversus insidias diaboli et resistere in die malo [*cf. Eph 6,11-13*]. Cum vero nesciamus diem neque horam, monente Domino, constanter vigilemus oportet ut, expleto unico terrestris nostrae vitae cursu [*cf. Hb 9,27*], cum Ipso ad nuptias intrare et cum benedictis connumerari mereamur [*cf. Mt 25,31-46*], neque sicut servi mali et pigri [*cf. Mt 25,26*] iubeamur discedere in ignem aeternum [*cf. Mt 25,41*], in tenebras exteriores ubi «erit fletus et stridor dentium» [*Mt 22,13; 25,30*]. Etenim, antequam cum Christo glorioso regnemus, omnes nos manifestabimur «ante tribunal Christi, ut referat unusquisque propria corporis, prout gessit sive bonum sive malum» [*2Cor 5,10*] et in fine mundi «procedent qui bona fecerunt in resurrectionem vitae, qui vero mala egerunt in resurrectionem iudicii» [*Io 5,29; cf. Mt 25,46*]. Existimantes proinde quod «non sunt condignae passionis huius temporis ad futuram gloriam quae revelabitur in nobis » [*Rm 8,18; cf. 2Tm 2,11s*], fortes in fide exspectamus «beatam spem et adventum gloriae magni Dei et Salvatoris nostri Iesu Christi» [*Tt 2,13*], «qui reformabit corpus humilitatis nostrae configuratum corpori claritatis suae» [*Phil 3,21*] et qui veniet «glorificari in sanctis suis, et admirabilis fieri in omnibus qui crediderunt» [*2Th 1,10*].

4169 49. Donec ergo Dominus venerit in maiestate sua et omnes Angeli cum eo [*cf. Mt 25,31*] et, destructa morte, Illi subiecta fuerint omnia [*cf. 1Cor 15,26s*], alii e discipulis Eius in terris peregrinantur, alii hac vita functi purificantur, alii vero glorificantur intuentes «clare ipsum Deum trinum et unum,

mezzo di lui continua nella chiesa. Nella chiesa noi veniamo istruiti dalla fede anche sul senso della nostra vita temporale, quando portiamo a termine il lavoro che il Padre ci ha assegnato da svolgere nel mondo con la speranza dei beni futuri, lavorando così per la nostra salvezza [*cf. Fil 2,12*].

La fine dei tempi è già dunque arrivata per noi [*cf. 1Cor 10,11*]; il rinnovamento del mondo è stato irrevocabilmente deciso e in qualche modo realmente anticipato nel tempo presente: infatti la chiesa è insignita di vera santità già qui sulla terra, anche se in modo imperfetto. Ma fin quando non vi saranno i cieli nuovi e la terra nuova abitati dalla giustizia [*cf. 2Pt 3,13*], la chiesa pellegrinante continua a portare iscritta nei sacramenti e nelle istituzioni del tempo presente la figura fugace di questo mondo; e vive tra le creature che gemono nei dolori del parto e aspettano la manifestazione dei figli di Dio [*cf. Rm 8,19-22*].

Uniti dunque a Cristo nella chiesa e segnati dal sigillo dello Spirito Santo «che è caparra della nostra eredità» [*Ef 1,14*], siamo chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente [*cf. 1Gv 3,1*]; ma non siamo ancora apparsi con Cristo nella gloria [*cf. Col 3,14*], quando saremo simili a Dio perché lo vedremo così come egli è [*cf. 1Gv 3,2*]. Pertanto, «finché abitiamo in questo corpo, siamo in esilio lontani dal Signore» [*2Cor 5,6*]. Già in possesso delle primizie dello Spirito, gemiamo interiormente [*cf. Rm 8,23*] e desideriamo essere con Cristo [*cf. Fil 1,23*]. È la carità che ci sprona a vivere più intensamente per lui che è morto e risorto per noi [*cf. 2Cor 5,15*]. Per questo ci sforziamo di piacere in tutto al Signore [*cf. 2Cor 5,9*], e indossiamo l'armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo e tenergli fronte nel giorno della lotta [*cf. Ef 6,11-13*]. Ma poiché non conosciamo né il giorno né l'ora, bisogna vegliare assiduamente, come ci ammonisce il Signore, affinché, terminato l'unico corso della nostra vita terrena [*cf. Eb 9,27*], meritiamo di entrare con lui al banchetto nuziale ed essere annoverati fra i beati [*cf. Mt 25,31-46*], anziché essere mandati, perché servi malvagi e pigri [*cf. Mt 25,26*], nel fuoco eterno [*cf. Mt 25,41*], nelle tenebre esteriori dove «ci sarà pianto e disperazione» [*Mt 22,13; 25,30*]. Prima infatti di regnare con il Cristo glorioso, noi tutti compariremo «davanti al tribunale di Cristo, perché ciascuno riceva la ricompensa delle opere che avrà fatto nella sua vita, sia del bene che del male» [*2Cor 5,10*]. Alla fine del mondo «chi avrà operato il bene risusciterà alla vita, chi invece avrà operato il male risusciterà per la condanna» [*Gv 5,29; cf. Mt 25,46*]. Convinti che «le sofferenze del tempo presente non sono adeguate alla gloria futura che si manifesterà in noi» [*Rm 8,18; cf. 2Tm 2,11s*], forti nella fede, aspettiamo «la beata speranza e l'avvento glorioso del nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo» [*Tt 2,13*], «che trasformerà il nostro misero corpo, per conformarlo al suo corpo glorioso» [*Fil 3,21*]; egli verrà «per essere glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti coloro che hanno creduto in lui» [*2Ts 1,10*].

49. Fino ai giorni in cui il Signore non verrà nella sua gloria con tutti gli angeli [*cf. Mt 25,31*], e non sarà annientata la morte e sottomessa a lui ogni cosa [*cf. 1Cor 15,26s*], alcuni tra i suoi discepoli sono ancora pellegrini sulla terra; altri invece hanno lasciato questa vita e stanno compiendo la loro purificazione; altri infine godono la gloria del cielo e vedono «chiaramente Dio uno **4169**

sicuti est»;[1] omnes tamen, gradu quidem modoque diverso, in eadem Dei et proximi caritate communicamus et eundem hymnum gloriae Deo nostro canimus. Universi enim *[55]* qui Christi sunt, Spiritum Eius habentes, in unam Ecclesiam coalescunt et invicem cohaerent in Ipso [*cf. Eph 4,16*]. Viatorum igitur unio cum fratribus qui in pace Christi dormierunt, minime intermittitur, immo secundum perennem Ecclesiae fidem, spiritualium bonorum communicatione roboratur.[2] Ex eo enim quod caelites intimius cum Christo uniuntur, totam Ecclesiam in sanctitatem firmius consolidant, cultum, quem ipsa hic in terris Deo exhibet, nobilitant ac multipliciter ad ampliorem eius aedificationem contribuunt [*cf. 1Cor 12,12-27*].[3] Nam in patriam recepti et praesentes ad Dominum [*cf. 2Cor 5,8*], per Ipsum, cum Ipso et in Ipso non desinunt apud Patrem pro nobis intercedere,[4] exhibentes merita quae per unum Mediatorem Dei et hominum, Christum Iesum [*cf. 1Tm 2,5*] in terris sunt adepti, Domino in omnibus servientes et adimplentes ea quae desunt passionum Christi in carne sua pro Corpore Eius quod est Ecclesia [*cf. Col 1,24*].[5] Eorum proinde fraterna sollicitudine infirmitas nostra plurimum iuvatur.

4170 50. Hanc communionem totius Iesu Christi Mystici Corporis apprime agnoscens, Ecclesia viatorum inde a primaevis christianae religionis temporibus, defunctorum memoriam magna cum pietate excoluit[1] et, «quia sancta et salubris est cogitatio pro defunctis exorare ut a peccatis solvantur» [*2Mac 12,46*], etiam suffragia pro illis obtulit. Apostolos autem et martyres Christi, qui sui sanguinis effusione supremum fidei et caritatis testimonium dederant, in Christo arctius nobis coniunctos esse Ecclesia semper credidit, eos simul cum Beata Virgine Maria et sanctis Angelis peculiari affectu venerata est,[2] eorumque intercessionis auxilium pie imploravit. Quibus mox adnumerati sunt alii quoque qui Christi virginitatem et paupertatem pressius erant imitati[3] et *[56]* tandem ceteri quos praeclarum virtutum christianarum exercitium[4] ac divina charismata piae fidelium devotioni et imitationi commendabant.[5]

Dum enim illorum conspicimus vitam qui Christum fideliter sunt secuti, nova ratione ad futuram Civitatem inquirendam [*cf. Hb 13,14; 11,10*] incitamur simulque tutissimam edocemur viam qua inter mundanas varietates, secundum statum ac condicionem unicuique propriam, ad perfectam cum Christo unionem seu sanctitatem pervenire poterimus.[6] In vita eorum qui, humanitatis nostrae consortes, ad imaginem tamen Christi perfectius transformantur

***4169** [1] Concilio di Firenze (1439), Decreto per i greci (*1305).
[2] Oltre i documenti più antichi contro qualsiasi forma di evocazione degli spiriti sin dal tempo di Alessandro IV (27 sett. 1258), cf. la lettera circolare del S. Uffizio del 4 agosto 1856 sull'abuso del magnetismo (ASS 1[1865] 177s; *2823-2825); la risposta del S Uffizio del 24 aprile 1917 (AAS 9[1917] 268, *3642)
[3] Cf. la sintetica esposizione di questa dottrina paolina in Pio XII, Enciclica *Mystici corporis* (AAS 35[1943] 200 passim)
[4] Cf. tra gli altri Agostino, *Enarrationes in psalmos*, 85, n 24 (PL 37, 1099 / E Dekkers - J. Fraipont: CpChL 39 [1956] 1196s); Girolamo, *Liber contra Vigilantium*, 6 (PL 23, 344); Tommaso d'Aquino, *In libros sententiarum*, IV, d 45, q. 3, a. 2 (R. Busa: Opera 1 [1980] 658], Bonaventura, *In IV libros sententiarum*, IV, d 45, a. 3, q. 2 (Quaracchi 4 [1889] 948s) e altri
[5] Cf. Pio XII, Enciclica *Mystici corporis* (AAS 34[1943] 245).

e trino, così come egli è».[1] Tutti però, in gradi e modi diversi, comunichiamo nella stessa carità verso Dio e verso il prossimo e cantiamo al nostro Dio lo stesso inno di gloria. Infatti coloro che sono di Cristo e ne possiedono lo Spirito formano tutti insieme una sola chiesa, congiunti fra di loro in Cristo [*cf. Ef 4,16*]. L'unione quindi dei viatori con i fratelli morti nella pace di Cristo non viene interrotta, viene anzi consolidata dalla comunicazione dei beni spirituali.[2] A motivo della loro più intima comunione con Cristo, i santi del cielo rafforzano la chiesa intera nella santità, nobilitano il culto che essa rende a Dio qui in terra, e contribuiscono in molti modi alla sua edificazione e alla sua espansione [*cf. 1Cor 12,12-27*].[3] Ammessi nella patria alla presenza del Signore [*cf. 2Cor 5,8*], per lui, con lui e in lui non cessano di intercedere per noi presso il Padre,[4] offrendo i meriti acquistati sulla terra per mezzo di Gesù Cristo, unico mediatore tra Dio e gli uomini [*cf. 1Tm 2,5*], quando cioè servivano fedelmente il Signore e davano compimento nella loro carne alle sofferenze di Cristo a vantaggio del suo corpo che è la chiesa [*cf. Col 1,24*].[5] La nostra debolezza riceve un valido aiuto dalla loro fraterna sollecitudine.

50. Fin dagli inizi del cristianesimo la chiesa pellegrinante ha coltivato **4170**
con grande pietà la memoria dei defunti,[1] mostrando così di credere in quella comunione che unifica tutto il corpo mistico di Gesù Cristo. E poiché «è santo e salutare il pensiero di pregare per i defunti perché siano liberati dai loro peccati» [*2Mac 12,46*], per essi ha offerto anche i suoi suffragi. Quanto agli apostoli e ai martiri di Cristo che avevano dato il loro sangue come suprema testimonianza di fede e di carità, la chiesa ha sempre creduto che siano a noi strettamente congiunti in Cristo, li ha venerati con particolare affetto insieme alla beata vergine Maria e ai santi angeli,[2] e ha piamente implorato l'aiuto della loro intercessione. Ad essi ben presto si aggiunsero coloro che avevano imitato più da vicino la verginità e la povertà di Cristo;[3] e infine gli altri che, per aver esercitato in modo eminente le virtù cristiane[4] e aver ricevuto particolari carismi da Dio, si raccomandavano alla pia devozione e all'imitazione dei fedeli.[5]

Considerando la vita di coloro che hanno seguito fedelmente Cristo, abbiamo un motivo in più di sentirci spronati a cercare la città futura [*cf. Eb 13,14; 11,10*], e insieme impariamo una via sicurissima, seguendo la quale, attraverso le mutevoli realtà del mondo, potremo arrivare alla perfetta unione con Cristo, cioè alla santità, secondo lo stato e la condizione propria di ognuno.[6] Nella vita di coloro che, uomini come noi, sono trasformati più perfettamente ad immagine di Cristo [*cf. 2Cor 3,18*], Dio rivela in modo vivo agli uo-

***4170** [1] Cf. numerose iscrizioni nelle catacombe romane.
[2] Cf. Gelasio I, Decretale *De libris recipiendis*, 3 (PL 59, 160; *353).
[3] Cf. Metodio, *Symposion*, VII, 3 (G.N. Bonwetsch: GChSch 27, 74).
[4] Cf. Benedetto XV, Decreto di approvazione delle virtù nella causa di beatificazione e canonizzazione di Giovanni Nepomuceno Neumann (AAS 14[1922] 23). Numerosi discorsi di Pio XI sui santi: *Inviti all'eroismo* (Discorsi I-III [Roma 1941-42] passim); Pio XII, *Discorsi e Radiomessaggi*, 10 (1949) 37-43.
[5] Cf. Pio XII, Enciclica *Mediator Dei* (AAS 39[1947] 581).
[6] Cf. Eb 13,7; Sir 44-50; Eb 11,3-40. Cf. anche Pio XII, Enciclica *Mediator Dei* (AAS 39[1947] 581s).

[*cf. 2Cor 3,18*], Deus praesentiam vultumque suum hominibus vivide manifestat. In eis Ipse nos alloquitur, signumque nobis praebet Regni sui,[7] ad quod tantam habentes impositam nubem testium [*cf. Hb 12,1*], talemque contestationem veritatis Evangelii, potenter attrahimur.

Nec tamen solius exempli titulo caelitum memoriam colimus, sed magis adhuc ut totius Ecclesiae unio in Spiritu roboretur per fraternae caritatis exercitium [*cf. Eph 4,1-6*]. Nam sicut christiana inter viatores communio propinquius nos ad Christum adducit, ita consortium cum Sanctis nos Christo coniungit, a quo tamquam a Fonte et Capite omnis gratia et ipsius Populi Dei vita promanat.[8] Summopere ergo decet ut hos Iesu Christi amicos et coheredes, fratres quoque nostros et benefactores eximios diligamus, debitas pro ipsis Deo rependamus gratias,[9] «suppliciter eos invocemus et ob beneficia impetranda a Deo per Filium eius Iesum Christum, Dominum nostrum, qui solus noster Redemptor et Salvator est, ad eorum orationes, opem auxiliumque confugiamus.»[10] Omne enim genuinum amoris testimonium caelitibus a nobis exhibitum, suapte natura tendit ac terminatur ad Christum qui */57/* est «corona Sanctorum omnium»[11] et per Ipsum ad Deum qui est mirabilis in Sanctis suis et in ipsis magnificatur.[12]

Nobilissima vero ratione unio nostra cum Ecclesia caelesti actuatur, cum, praesertim in sacra Liturgia, in qua virtus Spiritus Sancti per signa sacramentalia super nos agit, divinae maiestatis laudem socia exsultatione concelebramus,[13] et universi, in sanguine Christi ex omni tribu et lingua et populo et natione redempti [*cf. Apc 5,9*] atque in unam Ecclesiam congregati, uno cantico laudis Deum unum et trinum magnificamus. Eucharisticum ergo sacrificium celebrantes cultui Ecclesiae caelestis vel maxime iungimur communicantes et memoriam venerantes in primis gloriosae semper Virginis Mariae, sed et beati Ioseph et beatorum Apostolorum et Martyrum et omnium Sanctorum.[14]

4171 51. Quam venerabilem maiorum nostrorum fidem circa vitale consortium cum fratribus qui in gloria caelesti sunt vel adhuc post mortem purificantur, magna cum pietate haec Sacrosancta Synodus recipit et decreta Sacrorum Conciliorum Nicaeni II,[1] Florentini[2] et Tridentini[3] rursus proponit. Simul autem pro pastorali sua sollicitudine omnes ad quos spectat hortatur, ut si qui abusus, excessus vel defectus hic illicve irrepserint, eos arcere aut corrigere satagant ac omnia ad pleniorem Christi et Dei laudem instaurent. Doceant ergo fideles authenticum Sanctorum cultum non tam in actuum exteriorum multiplicitate quam potius in intensitate amoris nostri actuosi consistere, quo, ad maius nostrum et Ecclesiae bonum, Sanctorum quaerimus «et conversatione

[7] Cf. Concilio Vaticano I, Costituzione dogmatica *Dei Filius*, c. 3 (*3013).
[8] Cf. Pio XII, Enciclica *Mystici corporis* (AAS 35[1943] 216).
[9] Quanto alla gratitudine verso i santi cf. E. Diehl, *Inscriptiones latinae christianae veteres*, 1 (Berlino 1925), n. 2008 2382 e altrove.
[10] Concilio di Trento, sessione 25ª, 3 dic. 1563, Decreto sull'invocazione . . dei santi (*1821).
[11] *Breviarium Romanum*, invitatorio per la Festa di tutti i santi.
[12] Cf., ad es., 2Ts 1,10.
[13] Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica *Sacrosanctum concilium* sulla sa-

mini la sua presenza e il suo volto. In loro è Dio stesso che ci parla e ci offre un segno del suo regno,[7] verso il quale veniamo attratti con forza, preceduti come siamo da un così gran numero di testimoni [*cf. Eb 12,1*] e da una così chiara attestazione della verità dell'evangelo.

Noi veneriamo la memoria dei santi non solo per l'esempio che ci danno, ma ancor più per potenziare, nello Spirito e nell'esercizio della carità fraterna, l'unità di tutta la chiesa [*cf. Ef 4,1-6*]. Come infatti la cristiana comunione fra noi viatori ci avvicina a Cristo, così la solidarietà con i santi ci congiunge a lui, fonte unica da cui promana la grazia e la vita del popolo di Dio.[8] È dunque sommamente giusto che questi amici e coeredi di Gesù Cristo noi li abbiamo ad amare come nostri fratelli e insigni benefattori, e rendiamo doverose grazie a Dio per loro.[9] «Noi li invochiamo supplicandoli e ricorriamo alla loro preghiera e al loro potente aiuto, per ottenere i benefici divini per mezzo di Gesù Cristo, Figlio di Dio e nostro Signore, unico salvatore e redentore».[10] Ogni genuina attestazione di amore resa ai santi tende e termina per sua natura a Cristo stesso, «corona di tutti i santi»;[11] e attraverso lui a Dio, che nei suoi santi viene riconosciuto mirabile e viene glorificato.[12]

La nostra unione con la chiesa celeste viene attualizzata nel modo più nobile, quando cantiamo in comune esultanza le lodi della maestà divina,[13] specialmente durante la sacra liturgia nella quale la forza dello Spirito Santo agisce su di noi per mezzo dei segni sacramentali. Allora noi tutti, riscattati nel sangue di Cristo da ogni tribù, lingua, popolo e nazione [*cf. Ap 5,9*] e radunati nell'unica chiesa, glorifichiamo il Dio uno e trino con un unico canto di lode. Perciò quando celebriamo il sacrificio eucaristico veniamo uniti in somma intensità al culto della chiesa celeste, comunicando e venerando la memoria innanzitutto della gloriosa sempre vergine Maria, del beato Giuseppe, dei beati apostoli, dei martiri e di tutti i santi.[14]

51. Il santo sinodo riceve con grande pietà questa venerata fede dei nostri padri circa la nostra unione vitale con i fratelli che sono già nella gloria del **4171**
cielo o che dopo morte vengono ancora purificati; e ripropone nuovamente i decreti dei santi concili Niceno II,[1] Fiorentino[2] e Tridentino.[3] Nella sua sollecitudine pastorale esorta tutti coloro a cui spetta, perché si adoperino a togliere o a correggere eventuali abusi, eccessi o difetti che si fossero infiltrati qua o là, e abbiano a ristabilire tutto a maggior gloria di Cristo e di Dio. Insegnino dunque ai fedeli che il culto autentico dei santi non consiste tanto nella molteplicità degli atti esteriori, quanto piuttosto nell'intensità del nostro amore operoso, con cui, a maggior bene nostro e della chiesa, cerchiamo «nella vita dei santi l'esempio, nella loro comunione la solidarietà, nella loro intercessio-

cra liturgia, n. 104 (AAS 56[1964] 125s)
[14] Canone romano (I) della messa.
*4171 [1] Concilio di Nicea II (787), sessione 7ª (*600).
[2] Concilio di Firenze (1439), Decreto per i greci (*1304).
[3] Concilio di Trento, sessione 25ª, 3 dic. 1563, Decreto sull'invocazione, la venerazione e le reliquie dei santi e sulle immagini sacre (*1821-1824); sessione 25ª, Decreto sul purgatorio (*1820); sessione 6ª, 13 genn. 1547, Decreto sulla giustificazione, can. 30 (*1580).

exemplum et communione consortium et intercessione subsidium».[4] Ex altera vero parte instruant fideles nostram cum caelitibus conversationem, dummodo haec in pleniore fidei luce concipiatur, nequaquam extenuare latreuticum cultum, Deo Patri per Christum in Spiritu tributum, sed illum e contra impensius ditare.[5] *[58]*

Nam omnes qui filii Dei sumus et unam familiam in Christo constituimus [*cf. Hb* 3,6], dum in mutua caritate et una Sanctissimae Trinitatis laude invicem communicamus, intimae Ecclesiae vocationi correspondemus et consummatae gloriae liturgiam praegustando participamus.[6] Quando enim Christus apparebit et gloriosa mortuorum resurrectio erit, claritas Dei illuminabit caelestem Civitatem et eius lucerna erit Agnus [*cf. Apc* 21,23]. Tunc tota Ecclesia sanctorum in summa caritatis beatitudine adorabit Deum et «Agnum qui occisus est» [*Apc* 5,12], una voce proclamans: «Sedenti in throno, et Agno: benedictio, et honor, et gloria, et potestas in saecula saeculorum» [*Apc* 5,13].

Caput VIII: De Beata Maria virgine deipara in mysterio Christi et Ecclesiae

I. Prooemium

4172 52. Benignissimus et sapientissimus Deus, mundi redemptionem complere volens, «ubi venit plenitudo temporis, misit Filium suum, factum ex muliere, ... ut adoptionem filiorum reciperemus» [*Gal* 4,4s]. «Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine».[1] Quod salutis divinum mysterium nobis revelatur et continuatur in Ecclesia, quam Dominus ut corpus suum constituit, et in qua fideles Christo Capiti adhaerentes atque cum omnibus sanctis Eius communicantes, memoriam etiam venerentur oportet «in primis gloriosae semper Virginis Mariae, Genitricis Dei et Domini nostri Iesu Christi».[2]

4173 53. Virgo enim Maria, quae Angelo nuntiante Verbum Dei corde et corpore suscepit et Vitam mundo protulit, ut vera Mater Dei ac Redemptoris agnoscitur et honoratur. Intuitu meritorum Filii sui sublimiore modo redempta Eique arcto et indissolubili vinculo unita, hoc summo munere ac dignitate ditatur ut sit Genitrix Dei Filii, ideoque *[59]* praedilecta filia Patris necnon sacrarium Spiritus Sancti, quo eximiae gratiae dono omnibus aliis creaturis, caelestibus et terrestribus, longe antecellit. Simul autem cum omnibus hominibus salvandis in stirpe Adam invenitur coniuncta, immo «plane mater membrorum (Christi). ... quia cooperata est caritate ut fideles in Ecclesia nascerentur, quae illius Capitis membra sunt».[1] Quapropter etiam ut supereminens prorsusque singulare membrum Ecclesiae necnon eius in fide et caritate typus

[4] Dal prefazio concesso ad alcune diocesi.
[5] Cf. Pietro Canisio, *Catechismus maior seu Summa Doctrinae christianae*, c. III (a cura di F. Streicher), p. I, 15-16, n. 44; 100-101, n. 49.
[6] Cf. Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica *Sacrosanctum concilium* sulla sacra liturgia, n. 8 (*4008).

ne l'aiuto».[4] Insegnino d'altra parte ai fedeli che la nostra relazione con i beati, se la si comprende nella piena luce della fede, non avviene a danno del culto latreutico reso a Dio Padre mediante Cristo nello Spirito, ma anzi lo rende ancora più ricco.[5]

Tutti noi infatti che siamo figli di Dio e costituiamo in Cristo una sola famiglia [*cf. Eb* 3,6], mentre comunichiamo tra di noi nella mutua carità e nell'unica lode della santissima Trinità, assecondiamo l'intima vocazione della chiesa e partecipiamo, pregustandola, alla liturgia della gloria perfetta.[6] Quando Cristo apparirà, avverrà la risurrezione gloriosa dei morti; allora lo splendore di Dio illuminerà la città celeste e sua lucerna sarà l'Agnello [*cf. Ap* 21,23]. Tutta la chiesa dei santi nella felicità suprema dell'amore adorerà Dio e «l'agnello che è stato ucciso» [*Ap* 5,12], proclamando a una sola voce: «A colui che siede sul trono e all'agnello vanno la benedizione, l'onore, la gloria e il dominio per tutti i secoli» [*Ap* 5,13].

Capitolo VIII: La beata vergine Maria madre di Dio nel mistero di Cristo e della chiesa

I. Proemio

52. Nella sua infinita misericordia e sapienza, Dio ha voluto operare la 4172
redenzione del mondo. «Quando venne la pienezza dei tempi, egli mandò il suo Figlio, fatto da donna... affinché ricevessimo l'adozione a figli» [*Gal* 4,4s]. Per noi uomini e per la nostra salvezza il Figlio discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si incarnò nella vergine Maria.[1] Questo mistero divino di salvezza ci viene rivelato e si perpetua nella chiesa che il Signore ha costituito suo corpo; in essa i fedeli, uniti a Cristo loro capo e in comunione con tutti i suoi santi, sono invitati a venerare la memoria «anzitutto della gloriosa e sempre vergine Maria, madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo».[2]

53. All'annuncio dell'angelo la vergine Maria accolse nel cuore e nel cor- 4173
po il Verbo di Dio e portò al mondo la vita; perciò viene riconosciuta e onorata come vera Madre di Dio e del Redentore. Redenta in modo ancor più sublime in considerazione dei meriti del suo Figlio, e a lui unita da stretto e indissolubile vincolo, riceve l'altissima funzione e dignità di Madre del Figlio di Dio, ed è perciò figlia prediletta del Padre e dimora dello Spirito Santo. Per questo dono straordinario di grazia precede di gran lunga tutte le altre creature celesti e terrestri; ma allo stesso tempo resta congiunta, nella razza di Adamo, con tutti gli uomini bisognosi di essere salvati; anzi è «veramente madre delle membra [di Cristo] ... perché col suo amore ha cooperato a far nascere nella chiesa i fedeli che di quel capo sono le membra».[1] Perciò è riconosciuta anche come membro sovreminente e singolarissimo della chiesa, sua figura e model-

*4172 [1] Credo della messa romana: simbolo costantinopolitano (MaC 3, 566; *150). Cf. Concilio di Efeso (MaC 4, 1138; inoltre MaC 2, 665; 4, 1071); Concilio di Calcedonia (MaC 7, 111-116); Concilio di Costantinopoli II (MaC 9, 375-396).
[2] Canone romano (I) della messa.
*4173 [1] Agostino, *De virginitate*, 6 (PL 40, 399).

et exemplar spectatissimum salutatur eamque Catholica Ecclesia, a Spiritu Sancto edocta, filialis pietatis affectu tamquam matrem amantissimam prosequitur.

4174 54. Ideo Sacrosancta Synodus, doctrinam de Ecclesia, in qua divinus Redemptor salutem operatur, exponens, illustrare sedulo intendit tum munus Beatae Virginis in mysterio Incarnati Verbi et Corporis Mystici, tum hominum redemptorum officia erga Deiparam, matrem Christi et matrem hominum, maxime fidelium, quin tamen in animo habeat completam de Maria proponere doctrinam, neque quaestiones labore theologorum nondum ad plenam lucem perductas dirimere. Servantur itaque in suo iure sententiae, quae in scholis catholicis libere proponuntur de Illa, quae in Sancta Ecclesia locum occupat post Christum altissimum nobisque maxime propinquum.[1] ...

II. De munere B. Virginis in oeconomia salutis

4175 59. Cum vero Deo placuerit humanae salutis sacramentum non ante solemniter manifestare quam promissum a Christo Spiritum effunderet, Apostolos videmus ante diem Pentecostes «perseverantes unanimiter in oratione cum mulieribus, et Maria Matre Iesu et fratribus eius» [*Act 1,14*], Mariam quoque precibus suis implorantem donum Spiritus, qui in Annuntiatione ipsam iam obumbraverat. Denique Immaculata Virgo, ab omni originalis culpae labe praeservata immunis,[1] expleto terrestris vitae cursu, corpore et anima ad caelestem gloriam assumpta est,[2] ac tamquam universorum Regina a Domino exaltata, ut plenius conformaretur Filio suo, Domino dominantium [*cf. Apc 19,16*] ac peccati mortisque victori.[3]

III. De B. Virgine et Ecclesia

4176 60. Unicus est Mediator noster secundum verba Apostoli: «Unus enim Deus, unus et Mediator Dei et hominum, homo Christus Iesus, qui dedit redemptionem semetipsum pro omnibus» [*1Tm 2,5s*]. Mariae autem maternum munus erga homines hanc Christi unicam mediationem nullo modo obscurat nec minuit, sed virtutem eius ostendit. Omnis enim salutaris Beatae Virginis influxus in homines non ex aliqua rei necessitate, sed ex beneplacito divino exoritur et ex superabundantia meritorum Christi profluit, Eius mediationi innititur, ab illa omnino dependet, ex eademque totam virtutem haurit; unionem autem immediatam credentium cum Christo nullo modo impedit sed fovet. *[63]*

*4174 [1] Cf. Paolo VI, Discorso al concilio, 4 dic. 1963 (AAS 56[1964] 37).

*4175 [1] Cf. Pio IX, Bolla *Ineffabilis Deus*, 8 dic. 1854 (Pio IX, *Acta* [Roma] 1/I,616; *2803).

[2] Cf. Pio XII, Costituzione apostolica *Munificentissimus Deus*, 1° nov. 1950 (AAS 42[1950] 770; *3903). Cf. Giovanni Damasceno, Lettera *In dormitionem Dei genitricis*, om. 2 e 3 (PG 96, 721-761, partic. 728B / B. Kotter: PTS 29 [scritti 5] 516-555, partic. 520); Germano di Costantinopoli, *In Sanctam Dei genitricis*

lo eccellentissimo nella fede e nella carità. Ammaestrata dallo Spirito Santo, la chiesa cattolica la venera con affetto e filiale pietà, quale madre amantissima.

54. Perciò il santo sinodo, mentre espone la dottrina sulla chiesa nella quale il Redentore divino opera la salvezza, intende illustrare attentamente sia la funzione della beata Vergine nel mistero del Verbo incarnato e del Corpo mistico, sia i doveri degli uomini redenti verso la *Theotókos*, madre di Cristo e madre degli uomini, specialmente dei fedeli. Non intende però proporre un insegnamento esauriente su Maria, né dirimere questioni sulle quali il lavoro dei teologi non ha ancora fatto piena luce. Mantengono quindi diritto di voce quelle opinioni che vengono liberamente proposte nelle scuole cattoliche circa colei che nella santa chiesa occupa, dopo Cristo, il posto più alto e il più vicino a noi.[1] ... 4174

II. Funzione della b. Vergine nella storia della salvezza

59. Piacque a Dio di manifestare solennemente il mistero della salvezza umana, effondendo lo Spirito Santo che era stato promesso da Cristo; ma non prima della festa di pentecoste. Nell'attesa di quel giorno vediamo gli apostoli «perseverare concordi nella preghiera, insieme con le donne, con Maria madre di Gesù e con i fratelli di lui» [*At 1,14*]; anche Maria implorava con la sua preghiera il dono di quello Spirito che nell'annunciazione già l'aveva ricoperta della sua ombra. Infine la Vergine immacolata, che era stata preservata immune da ogni macchia di peccato originale,[1] finito il corso della sua vita terrena, fu assunta alla gloria del cielo in corpo e anima[2] ed esaltata dal Signore come regina dell'universo, per essere così più pienamente conformata al suo Figlio, Signore dei signori [*cf. Ap 19,16*], vincitore del peccato e della morte.[3] 4175

III. La beata Vergine e la chiesa

60. Uno solo è il nostro mediatore secondo le parole dell'apostolo: «Non vi è che un solo Dio, e un solo mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per tutti» [*1Tm 2,5s*]. Ora la funzione materna di Maria verso gli uomini non oscura né in alcun modo sminuisce l'unica mediazione di Cristo, ma ne mostra piuttosto l'efficacia. Infatti ogni influsso salvifico della beata Vergine sugli uomini non deriva da ragioni di necessità, ma dal beneplacito di Dio, sgorga dai meriti sovrabbondanti di Cristo, si fonda sulla sua mediazione, e da essa totalmente dipende attingendone l'intera sua efficacia; e nemmeno impedisce il contatto immediato dei credenti con Cristo, ma anzi lo favorisce. 4176

dormitionem, Sermo 1 (PG 98 [6], 340-348); Sermo 3 (PG 98 [6], 361); Modesto di Gerusalemme, *In dormitionem Sanctissimae Deiparae* (PG 86 [2], 3277-3312).

[3] Cf. Pio XII, Enciclica *Ad caeli Reginam*, 11 ott. 1954 (AAS 46[1954] 633-636; *3913-3917). Cf. Andrea di Creta, *Homiliae tres in dormitionem Sanctissimae Deiparae* (PG 97, 1089-1109); Giovanni Damasceno, *De fide orthodoxa*, IV, 14 (PG 94, 1153-1161 / B. Kotter: PTS 12 [scritti 2] 198-202).

61. Beata Virgo, ab aeterno una cum divini Verbi incarnatione tamquam Mater Dei praedestinata, divinae Providentiae consilio, his in terris exstitit alma divini Redemptoris Mater, singulariter prae aliis generosa socia, et humilis ancilla Domini. Christum concipiens, generans, alens, in templo Patris sistens, Filioque suo in cruce morienti compatiens, operi Salvatoris singulari prorsus modo cooperata est, oboedientia, fide, spe et flagrante caritate, ad vitam animarum supernaturalem restaurandam. Quam ob causam mater nobis in ordine gratiae exstitit.

4177 62. Haec autem in gratiae oeconomia maternitas Mariae indesinenter perdurat, inde a consensu quem in Annuntiatione fideliter praebuit, quemque sub cruce incunctanter sustinuit, usque ad perpetuam omnium electorum consummationem. In caelis enim assumpta salutiferum hoc munus non deposuit, sed multiplici intercessione sua pergit in aeternae salutis donis nobis conciliandis.[1] Materna sua caritate de fratribus Filii sui adhuc peregrinantibus necnon in periculis et angustiis versantibus curat, donec ad felicem patriam perducantur. Propterea B. Virgo in Ecclesia titulis Advocatae, Auxiliatricis, Adiutricis, Mediatricis invocatur.[2] Quod tamen ita intelligitur, ut dignitati et efficacitati Christi unius Mediatoris nihil deroget, nihil superaddat.[3]

Nulla enim creatura cum Verbo incarnato ac Redemptore connumerari umquam potest; sed sicut sacerdotium Christi variis modis tum a ministris tum a fideli populo participatur, et sicut una bonitas Dei in creaturis modis diversis realiter diffunditur, ita etiam unica mediatio Redemptoris non excludit, sed suscitat variam apud creaturas participatam ex unico fonte cooperationem.

Tale autem munus subordinatum Mariae Ecclesia profiteri non dubitat, iugiter experitur et fidelium cordi commendat, ut hoc materno fulti praesidio Mediatori ac Salvatori intimius adhaereant. *[64]*

63. Beata autem Virgo divinae maternitatis dono et munere, quo cum Filio Redemptoris unitur, suisque singularibus gratiis et muneribus, etiam cum Ecclesia intime coniungitur: Deipara est Ecclesiae typus, ut iam docebat S. Ambrosius, in ordine scilicet fidei, caritatis et perfectae cum Christo unionis.[4] In mysterio enim Ecclesiae, quae et ipsa iure mater vocatur et virgo, Beata Virgo Maria praecessit, eminenter et singulariter tum virginis tum matris exemplar praebens.[5] Credens enim et oboediens, ipsum Filium Patris in terris genuit, et quidem viri nescia, Spiritu Sancto obumbrata, tamquam nova He-

*4177 [1] Cf J. Kleutgen, testo riformulato *De Mysterio Verbi incarnati*, c. IV (MaC 53, 290). Cf. Andrea di Creta, *In nativitatem Mariae*, Sermo 4 (PG 97, 865A): Germano di Costantinopoli, *In annuntiationem Deiparae*. (PG 98, 321BC); *In dormitionem Deiparae*, III (PG 98, 361); Giovanni Damasceno, *In dormitionem Beatae Virginis Mariae*, hom. 1, 8 (PG 96, 712BC-713A / B Kotter· PTS 29 [scritti 5] 492s).

[2] Cf. Leone XIII, Enciclica *Adiutricem populi*, 5 sett 1895 (ASS 1895/96) 303, Pio X, Enciclica *Ad diem illum*, 2 febbr. 1904 (*Acta*, 1, 154; *3370); Pio XI, Enciclica *Miserentissimus*, 8 maggio 1928 (AAS 20[1928] 178); Pio XII, Radiomessaggio del 13 maggio 1946 (AAS 38[1946] 266).

61. Predestinata fin dall'eternità quale Madre di Dio insieme all'incarnazione del Verbo, la beata Vergine è stata qui in terra, per disposizione della provvidenza divina, l'alma madre del Redentore divino, l'associata singolare e più di ogni altro generosa, e l'umile serva del Signore. Concependo Cristo, generandolo, nutrendolo, presentandolo al Padre nel tempio, soffrendo insieme col suo Figlio che moriva in croce, ella ha cooperato in modo unico all'opera del Salvatore, in obbedienza e fede, in speranza e carità ardente, per restaurare la vita soprannaturale degli uomini. Per questa ragione è stata per noi madre nell'ordine della grazia.

62. La maternità di Maria nell'ordine della grazia perdura ininterrotta, a 4177
partire dal consenso prestato con fede nell'annunciazione e mantenuto senza esitazioni ai piedi della croce, fino al coronamento eterno di tutti gli eletti. Assunta in cielo, ella non ha deposto questa sua funzione di salvezza, ma continua a ottenerci i doni della salvezza eterna mediante la sua molteplice intercessione.[1] Con carità di madre si prende cura dei fratelli del suo Figlio che sono ancora pellegrini, posti fra pericoli e tribolazioni, fino a quando non siano condotti nella patria beata. Per questa ragione la beata Vergine viene invocata nella chiesa con i titoli di avvocata, ausiliatrice, soccorritrice, mediatrice.[2] Ciò però va compreso in modo da non togliere nulla né nulla aggiungere alla dignità ed efficacia dell'unico mediatore Gesù Cristo.[3]

La creatura infatti non può mai addizionarsi al Verbo incarnato e redentore. Ma come accade per il sacerdozio di Cristo che viene partecipato in vari modi sia ai ministri sacri sia al popolo dei fedeli, e come accade per l'unica bontà divina che viene diffusa nelle creature in modi diversi; così anche l'unica mediazione del Redentore non esclude, ma suscita nelle creature una varia cooperazione, che è partecipazione dell'unica fonte.

La chiesa non esita a riconoscere apertamente questa funzione subordinata di Maria, ne fa continuamente esperienza, e la raccomanda al cuore dei fedeli, perché, sostenuti da questo materno aiuto, si uniscano più intimamente al loro mediatore e redentore.

63. Per il dono e la funzione della maternità divina che la unisce al Figlio redentore, e per le altre sue singolari grazie e funzioni, la beata vergine è intimamente congiunta anche con la chiesa. Come già insegnava s. Ambrogio, la Madre di Dio è figura della chiesa nell'ordine della fede, della carità e della perfetta unione con Cristo.[4] Infatti nel mistero della chiesa, che a buon diritto può anch'essa chiamarsi madre e vergine, la beata vergine Maria è andata avanti per prima, fornendo un modello eminente e singolare di vergine e di madre.[5] In fede e obbedienza ha generato sulla terra il Figlio stesso del Padre, senza peraltro conoscere uomo, ma adombrata dallo Spirito Santo: nuova Eva che ha dato ascolto, non già all'antico serpente, ma al messaggero di Dio, al

[3] Ambrogio, Lettera 63 (PL 16, 1218)

[4] Ambrogio, *Expositio evangelii secundum Lucam*, II, 7 (PL 15, 1555).

[5] Cf. Ps.-Pietro Damasceno, *Sermones*, 63 (PL 144, 861AB); Godefrido di S Vittore, *In nativitatem Beatae Mariae* (manoscritto parigino: Mazarine 1002, fol 109r); Gerhoh von Reichersberg, *De Gloria et honore Filii hominis*, 10 (PL 194, 1105AB).

va, non serpenti antiquo, sed Dei nuntio praestans fidem, nullo dubio adulteratam. Filium autem peperit, quem Deus posuit primogenitum in multis fratribus [*cf. Rm 8,29*], fidelibus nempe, ad quos gignendos et educandos materno amore cooperatur.

4178 64. Iamvero Ecclesia, eius arcanam sanctitatem contemplans et caritatem imitans, voluntatemque Patris fideliter adimplens, per verbum Dei fideliter susceptum et ipsa fit mater: praedicatione enim ac baptismo filios, de Spiritu Sancto conceptos et ex Deo natos, ad vitam novam et immortalem generat. Et ipsa est virgo, quae fidem Sponso datam integre et pure custodit, et imitans Domini sui Matrem, virtute Spiritus Sancti, virginaliter servat integram fidem, solidam spem, sinceram caritatem.[1]

65. Dum autem Ecclesia in Beatissima Virgine ad perfectionem iam pertingit, qua sine macula et ruga existit [*cf. Eph 5,27*], christifideles adhuc nituntur, ut devincentes peccatum in sanctitate crescant; ideoque oculos suos ad Mariam attollunt, quae toti electorum communitati tamquam exemplar virtutum praefulget. Ecclesia de Ea pie recogitans Eamque in lumine Verbi hominis facti contemplans, in summum incarnationis mysterium venerabunda penitius intrat, Sponsoque suo magis magisque conformatur. Maria enim, quae, in historiam salutis intime ingressa, maxime fidei placita in se quodammodo unit et reverberat, dum praedicatur et colitur, ad Filium suum Eiusque sacrificium atque *[65]* ad amorem Patris credentes advocat. Ecclesia vero, gloriam Christi prosequens, praecelso suo Typo similior efficitur, continuo progrediens in fide, spe et caritate, ac divinam voluntatem in omnibus quaerens et obsequens. Unde etiam in opere suo apostolico Ecclesia ad Eam merito respicit, quae genuit Christum, ideo de Spiritu Sancto conceptum et de Virgine natum, ut per Ecclesiam in cordibus quoque fidelium nascatur et crescat. Quae Virgo in sua vita exemplum exstitit materni illius affectus, quo cuncti in missione apostolica Ecclesiae cooperantes ad regenerandos homines animentur oportet.

V. Maria, signum certae spei et solatii peregrinanti populo Dei

4179 68. Interim autem Mater Iesu, quemadmodum in caelis corpore et anima iam glorificata, imago et initium est Ecclesiae in futuro saeculo consummandae, ita his in terris, quoadusque advenerit dies Domini [*cf. 2Pt 3,10*], tamquam signum certae spei et solatii peregrinanti Populo Dei praelucet.

69. Sacrosanctae huic Synodo magnum affert gaudium et solatium, etiam inter fratres seiunctos non deesse, qui Matri Domini ac Salvatoris debitum af-

*4178 [1] Ambrogio, *Expositio evangelii secundum Lucam*, II, 7; X, 24-25 (PL 15, 1555 1810); Agostino, *In Evangelium Iohannis*, tract. 13, 12 (PL 35, 1499 / R. Willems: CpChL 36 [1954] 137); cf Sermo 191, 2, 3 (PL 38, 1010) e altri. Cf. anche Beda il Venerabile, *In Lucam expositionem*, I, 2 (PL 92, 330); Isacco della Stella, *Sermones*, 51 (PL 194, 1863A).

quale ha donato una fede non intaccata da alcun dubbio. Ha dato alla luce il Figlio che Dio ha costituito primogenito di una moltitudine di fratelli [*cf. Rm 8,29*], cioè dei fedeli, alla cui generazione e formazione ella coopera con amore di madre.

64. Ora la chiesa, contemplando la arcana santità di Maria, imitandone 4178
la carità e compiendo fedelmente la volontà del Padre, diventa essa pure madre per mezzo della parola di Dio accolta con fede; infatti mediante la predicazione e il battesimo essa genera alla vita nuova e immortale i figli che sono stati concepiti ad opera dello Spirito Santo e sono nati da Dio. Ed è anch'essa vergine, perché custodisce integra e pura la fede che ha donato allo Sposo; a imitazione della Madre del suo Signore e con la forza dello Spirito Santo, la chiesa conserva verginalmente intatta la fede, solida la speranza e sincera la carità.[1]

65. Mentre la chiesa ha già raggiunto nella beatissima Vergine quella perfezione, che la fa essere senza macchia e senza ruga [*cf. Ef 5,27*], i fedeli cristiani invece sono ancora impegnati a crescere in santità vincendo il peccato; perciò innalzano gli occhi a Maria che rifulge come modello di virtù davanti a tutta la comunità degli eletti. Ripensando piamente a lei e contemplandola nella luce del Verbo fatto uomo, la chiesa penetra con venerazione e crescente comprensione nell'altissimo mistero dell'incarnazione e si conforma sempre più al suo Sposo. Maria infatti, per essere entrata così intimamente nella storia della salvezza, in qualche modo compendia in sé e irraggia le principali verità della fede. Cosicché quando la si predica e la si onora, ella rimanda al Figlio i credenti, li chiama al suo sacrificio e all'amore del Padre. A sua volta la chiesa, intenta a cercare la gloria di Cristo, diventa più simile alla sua eccelsa figura, progredendo continuamente nella fede, speranza e carità, e cercando la volontà di Dio per compierla. Anche nel suo lavoro apostolico la chiesa guarda giustamente a colei che ha generato Cristo: Cristo infatti è stato concepito ed è nato dalla Vergine al fine di poter nascere poi anche nel cuore dei fedeli per mezzo della chiesa. Nella sua vita la Vergine è stata modello di quell'amore materno che deve animare tutti coloro che nella missione apostolica cooperano alla rigenerazione degli uomini. ...

V. Maria segno di sicura speranza e di consolazione per il popolo pellegrinante di Dio

68. Ormai glorificata in cielo in anima e corpo, la Madre di Gesù è im- 4179
magine e primizia della chiesa che sarà portata a compimento nel futuro; ma nel frattempo brilla quaggiù come segno di sicura speranza e di consolazione per il popolo di Dio che è in cammino, fino a quando arriverà il giorno del Signore [*cf. 2Pt 3,10*].

69. È motivo di grande gioia e consolazione per questo santo sinodo il vedere che anche tra i fratelli separati non mancano coloro che tributano l'onore dovuto alla Madre del Signore e Salvatore; specialmente presso gli orien-

ferunt honorem, speciatim apud Orientales, qui ad cultum Deiparae semper Virginis fervido impulso ac devoto animo concurrunt.[1] Universi christifideles supplicationes instantes ad Matrem Dei et Matrem hominum effundant, ut Ipsa, quae primitiis Ecclesiae precibus suis adstitit, nunc quoque in caelo super omnes Beatos et Angelos exaltata, in omnium Sanctorum Communione apud Filium suum intercedat, donec cunctae familiae populorum, sive quae christiano *[67]* nomine decorantur, sive quae Salvatorem suum adhuc ignorant, cum pace et concordia in unum Populum Dei feliciter congregentur, ad gloriam Sanctissimae et individuae Trinitatis.

4180-4183: Sessio publica V, 21 Nov. 1964: Decretum de Ecclesiis orientalibus catholicis *Orientalium Ecclesiarum*

Il decreto, discusso in riferimento alle chiese ortodosse, riguarda le chiese orientali unite: sono 16 chiese di rito orientale, che dal tempo o dell'unione dei Maroniti nell'anno 1181 o dell'unione del concilio di Ferrara/Firenze (1438/39) sono in piena comunione con la sede apostolica. Parteciparono alla stesura del decreto rappresentanti di tutte le maggiori chie- ▷

De spirituali Ecclesiarum orientalium patrimonio servando

4180 5. ... [*Sancta Synodus*] sollemniter declarat, Ecclesias Orientis sicut et Occidentis iure pollere et officio teneri se secundum proprias disciplinas peculiares regendi, utpote quae veneranda antiquitate commendentur, moribus suorum fidelium magis sint congruae atque ad bonum animarum consulendum aptiores videantur.

De conversatione cum fratribus Ecclesiarum seiunctarum

4181 *[84]* 26. Communicatio in sacris, quae unitatem Ecclesiae offendit aut formalem errori adhaesionem vel periculum aberrationis in fide, scandali et indifferentismi includit, lege divina prohibetur.[1] Praxis vero pastoralis demonstrat, ad fratres orientales quod spectat, varia considerari posse et debere singularum personarum adiuncta, in quibus nec unitas Ecclesiae laeditur, nec pericula vitanda adsunt, sed necessitas salutis et bonum spirituale animarum urgent. Ideo Ecclesia catholica, pro temporum, locorum et personarum adiunctis, mitiorem saepe adhibuit et adhibet rationem agendi, salutis media et testimonium caritatis inter christianos omnibus praebens, per participationem in sacramentis aliisque in functionibus et rebus sacris.

His attentis, Sancta Synodus, «ne impedimento propter sententiae severitatem simus iis qui salvantur»[2] et ad magis fovendam unionem cum Ecclesiis Orientalibus a nobis seiunctis, sequentem agendi rationem statuit.

4182 27. Positis memoratis principiis, Orientalibus, qui bona fide seiuncti inveniuntur ab Ecclesia catholica, si sponte petant et rite sint dispositi, sacra-

*4179 [1] Cf. Pio XI, Enciclica *Ecclesiam Dei*, 12 nov 1923 (AAS 15[1923] 581); Pio XII, Enciclica *Fulgens corona*, 8 sett. 1953 (AAS 45[1953] 590s).

tali che, ardenti di fervida devozione, fanno a gara nel venerare la sempre vergine Madre di Dio.[1] Tutti i fedeli cristiani elevino insistenti preghiere alla Madre di Dio e madre degli uomini, perché ella, che ha aiutato con la sua preghiera gli inizi della chiesa, interceda presso il suo Figlio anche adesso che si trova in cielo innalzata sopra tutti i beati e gli angeli nella comunione dei santi; fino a quando tutte le famiglie dei popoli, tanto quelle insignite del nome cristiano come quelle che ancora ignorano il loro Salvatore, vengano felicemente riunite in pace e concordia nell'unico popolo di Dio, a gloria della santissima e indivisa Trinità.

4180-4183: Sessione pubblica 5ª, 21 nov. 1964: Decreto *Orientalium Ecclesiarum* sulle chiese cattoliche orientali

se uniate. Alla base c'erano 14 brevi schizzi come pure parti dello schema «Ut omnes unum sint» sull'unità della chiesa redatto dalla Commissione per le chiese orientali (cf. 4185°). – *Ed.*: AAS 57(1965) 78-84 / COD 902-907 / ASyn 3/VIII, 839-844 / CoDeDe 227-238.

Patrimonio spirituale delle chiese orientali che dev'essere conservato

5. ... [*Il santo sinodo*] dichiara solennemente che le chiese d'oriente co- 4180
me anche d'occidente hanno il diritto e il dovere di reggersi secondo le proprie discipline particolari, poiché si raccomandano per veneranda antichità, sono più corrispondenti ai costumi dei loro fedeli e sono ritenute più adatte a provvedere al bene delle anime.

Rapporti con i fratelli delle chiese separate

26. La comunicazione nelle cose sacre che offende l'unità della chiesa 4181
oppure che include la formale adesione all'errore o il pericolo di errare nella fede, di scandalo e di indifferentismo, è proibita dalla legge divina.[1] Ma la prassi pastorale dimostra, per quanto riguarda i fratelli orientali, che si possono e si devono considerare varie circostanze di singole persone, nelle quali né si lede l'unità della chiesa, né vi sono pericoli da evitare, ma invece urgono la necessità della salvezza e il bene spirituale delle anime. Perciò la chiesa cattolica, secondo le circostanze di tempi, di luoghi e di persone, ha usato spesso e usa una più mite maniera di agire, offrendo a tutti tra i cristiani i mezzi della salvezza e la testimonianza della carità, per mezzo della partecipazione nei sacramenti e nelle altre funzioni e nelle cose sacre.

In considerazione di questo, il santo sinodo, «per non essere noi, per la severità della sentenza, di impedimento a coloro che sono salvati»[2] e per favorire di più l'unione con le chiese orientali da noi separate, stabilisce il seguente modo di agire.

27. Posti i principi sopra ricordati, agli orientali, che in buona fede si tro- 4182
vano separati dalla chiesa cattolica, si possono conferire, se spontaneamente li

*4181 [1] Questa dottrina vige anche nelle chiese separate.
[2] Basilio Magno, *Epistula canonica ad Amphilochium* (PG 32, 669B).

menta Poenitentiae, Eucharistiae et Unctionis Infirmorum conferri possunt; imo, etiam catholicis eadem sacramenta licet petere ab iis ministris acatholicis, in quorum Ecclesia habentur valida sacramenta, quotiescumque id necessitas aut vera spiritualis utilitas suadeat, et accessus ad sacerdotem catholicum physice vel moraliter impossibilis evadat.[1]

4183 28. Item, positis iisdem principiis, communicatio in sacris functionibus, rebus et locis inter catholicos et fratres seiunctos orientales iusta de causa permittitur.[1]

4185-4192: Sessio publica V, 21 Nov. 1964: Decretum de Oecumenismo *Unitatis redintegratio*

Alla base del decreto c'è lo schema «Ut omnes unum sint» sull'unità della chiesa elaborato dalla Commissione per le chiese orientali. In conformità a una risoluzione del concilio del 1° dic. 1962 vi furono uniti anche la bozza sull'ecumenismo elaborata dal Segretariato per la promozione dell'unità dei cristiani e il c. XI del primo schema della costituzione sulla chiesa (De oecumenismo). I cc. IV e V dello schema «Ut omnes unum sint» (sulle relazioni con le religioni non cristiane e sulla libertà religiosa) furono prima spostati in un'appendice del decreto e più tardi se ne formò dichiarazioni conciliari a parte (*Nostra* ▷

Prooemium

4185 1. Unitatis redintegratio inter universos Christianos promovenda unum est ex praecipuis Sacrae Oecumenicae Synodi Vaticanae Secundae propositis. Una enim atque unica a Christo Domino condita est Ecclesia, plures tamen christianae Communiones sese ut Iesu Christi veram haereditatem hominibus proponunt; discipulos quidem Domini omnes se esse profitentur at diversa sentiunt et per diversas ambulant vias, ac si Christus Ipse divisus sit.[1] Quae sane divisio et aperte voluntati Christi contradicit et scandalo est mundo atque sanctissimae causae praedicandi Evangelium omni creaturae affert detrimentum.

4186 Dominus vero saeculorum, qui propositum gratiae suae erga nos peccatores sapienter et patienter prosequitur, novissime in Christianos inter se disiunctos animi compunctionem et desiderium unionis abundantius effundere incepit. Qua gratia permulti ubique homines permoti sunt atque inter fratres quoque nostros seiunctos amplior in dies motus, Spiritus Sancti fovente gratia, exortus est ad omnium Christianorum unitatem restaurandam.

Hunc autem unitatis motum, oecumenicum nuncupatum, participant qui Deum Trinum invocant atque Iesum confitentur Dominum et Salvatorem, nec modo singuli seiunctim, sed etiam in coetibus congregati, in quibus Evangelium audierunt quosque singuli Ecclesiam dicunt esse suam et Dei. Fere

*4182 [1] Come fondamento della mitigazione viene considerato: 1) la validità dei sacramenti; 2) la buona fede e disposizione; 3) la necessità dell'eterna salvezza; 4) l'assenza di un proprio sacerdote; 5) l'esclusione di pericoli da evitare e di formale adesione all'errore.

chiedono e siano ben disposti, i sacramenti della penitenza, dell'eucaristia e dell'unzione degli infermi; anzi, anche ai cattolici è lecito chiedere questi sacramenti da quei ministri acattolici, nella cui chiesa si hanno validi sacramenti, ogni volta che la necessità oppure una vera utilità spirituale lo consigli, e quando l'accesso a un sacerdote cattolico riesca fisicamente o moralmente impossibile.[1]

28. Similmente, posti gli stessi principi, per una giusta ragione è permessa la partecipazione a funzioni, cose e luoghi sacri tra cattolici e fratelli separati orientali.[1] 4183

4185-4192: Sessione pubblica 5ª, 21 nov. 1964: Decreto *Unitatis redintegratio* sull'ecumenismo

aetate e *Dignitatis humanae*; cf. *4195-4199 4240-4245). Dopo che sullo schema già si era dettagliatamente votato, per iniziativa di Paolo VI furono operate al testo da parte del Segretariato per l'unità ancora 19 emendamenti, affinché nella votazione finale fosse raggiunta un'approvazione più ampia. Il decreto spianò la strada per il ritiro della vicendevole scomunica, pronunziata nel 1054, delle chiese orientale e occidentale (sessione 9ª, 7 dic. 1965; cf. *4430-4435) – *Ed.*: AAS 57(1965) 90-99 / COD 908-915 / ASyn 3/VIII, 845-853 / CoDeDe 243-260.

Proemio

1. Il ristabilimento dell'unità da promuoversi fra tutti i cristiani è uno dei principali intenti del sacro sinodo ecumenico Vaticano II. Da Cristo Signore la chiesa infatti è stata fondata una e unica, eppure molte comunioni cristiane propongono se stesse agli uomini come la vera eredità di Gesù Cristo; tutti professano di essere discepoli del Signore, ma la pensano diversamente e camminano per vie diverse, come se Cristo stesso fosse diviso.[1] Tale divisione contraddice apertamente alla volontà di Cristo, ed è di scandalo al mondo e danneggia la santissima causa della predicazione dell'evangelo a ogni creatura. 4185

Il Signore dei secoli però, che con sapienza e pazienza persegue il disegno della sua grazia verso di noi peccatori, in questi ultimi tempi ha incominciato a effondere con maggiore abbondanza nei cristiani tra loro separati l'interiore ravvedimento e il desiderio dell'unione. Moltissimi uomini in ogni parte del mondo sono stati toccati da questa grazia, e anche tra i nostri fratelli separati è sorto, per impulso della grazia dello Spirito Santo, un movimento ogni giorno più ampio per il ristabilimento dell'unità di tutti i cristiani. 4186

A questo movimento per l'unità, chiamato ecumenico, partecipano quelli che invocano la Trinità e professano la fede in Gesù Signore e salvatore, e non solo singole persone separatamente, ma anche riunite in gruppi, nei quali hanno ascoltato l'evangelo e che i singoli dicono essere la chiesa loro e di Dio.

*4183 [1] Si tratta della sopra nominata «communicatio in sacris extrasacramentalis» La mitigazione è concessa dal concilio, mantenendo ciò che si deve mantenere.
*4185 [1] Cf. 1Cor 1,13.

omnes tamen, etsi diverso modo, ad Ecclesiam Dei unam et visibilem adspirant, quae sit vere universalis *[91]* et ad universum mundum missa ut mundus ad Evangelium convertatur et sic salvus fiat ad gloriam Dei. ...

Caput I: De catholicis oecumenismi principiis

4187 2. ... *[92]* Iesus Christus per Apostolorum eorumque successorum, nempe episcoporum cum Petri successore capite, fidelem Evangelii praedicationem sacramentorumque administrationem, et per gubernationem in dilectione, Spiritu Sancto operante, populum suum crescere vult eiusque communionem perficit in unitate: in confessione unius fidei, in divini cultus communi celebratione, necnon in familiae Dei fraterna concordia. ...

4188 3. In hac una et unica Dei Ecclesia iam a primordiis scissurae quaedam exortae sunt,[1] quas ut damnandas graviter vituperat Apostolus;[2] posterioribus vero saeculis ampliores natae sunt dissensiones, et *[93]* Communitates haud exiguae a plena communione Ecclesiae catholicae seiunctae sunt, quandoque non sine hominum utriusque partis culpa.

Qui autem nunc in talibus Communitatibus nascuntur et fide Christi imbuuntur, de separationis peccato argui nequeunt, eosque fraterna reverentia et dilectione amplectitur Ecclesia catholica. Hi enim qui in Christum credunt et baptismum rite receperunt, in quadam cum Ecclesia catholica communione, etsi non perfecta, constituuntur.

Profecto, ob discrepantias variis modis vigentes inter eos et Ecclesiam catholicam tum in re doctrinali et quandoque etiam disciplinari tum circa structuram Ecclesiae, plenae ecclesiasticae communioni opponuntur impedimenta non pauca, quandoque graviora, ad quae superanda tendit motus oecumenicus. Nihilominus, iustificati ex fide in baptismate, Christo incorporantur,[3] ideoque christiano nomine iure decorantur et a filiis Ecclesiae catholicae ut fratres in Domino merito agnoscuntur.[4]

4189 Insuper ex elementis seu bonis, quibus simul sumptis ipsa Ecclesia aedificatur et vivificatur, quaedam immo plurima et eximia exstare possunt extra visibilia Ecclesiae catholicae saepta: Verbum Dei scriptum, vita gratiae, fides, spes et caritas, aliaque interiora Spiritus Sancti dona ac visibilia elementa: haec omnia, quae a Christo proveniunt et ad Ipsum conducunt, ad unicam Christi Ecclesiam iure pertinent.

Non paucae etiam christianae religionis actiones sacrae apud fratres a nobis seiunctos peraguntur, quae variis modis secundum diversam condicionem uniuscuiusque Ecclesiae vel Communitatis procul dubio vitam gratiae reapse generare possunt atque aptae dicendae sunt quae ingressum in salutis communionem pandant.

*4188 [1] Cf. 1Cor 11,18s; Gal 1,6-9; 1Gv 2,18s.
[2] Cf. 1Cor 1,11-13; 11,22.
[3] Cf. Concilio di Firenze, sessione 8ª, 22 nov. 1439, Decreto per gli armeni *Exsultate Deo* (MaC 31, 1055A; *1314-1316).

Quasi tutti però, anche se in modo diverso, aspirano alla chiesa di Dio una e visibile, che sia veramente universale e mandata al mondo intero perché il mondo si converta all'evangelo e così sia salvato per la gloria di Dio. ...

Capitolo I: Principi cattolici sull'ecumenismo

2. ... Gesù Cristo per mezzo della fedele predicazione dell'evangelo, dell'amministrazione dei sacramenti e del governo esercitato nell'amore da parte degli apostoli e dei loro successori, cioè i vescovi con a capo il successore di Pietro, sotto l'azione dello Spirito Santo, vuole che il suo popolo cresca e che la sua comunione sia perfezionata nell'unità: cioè nella confessione di una sola fede, nella celebrazione comune del culto divino e nella fraterna concordia della famiglia di Dio. ... 4187

3. In questa chiesa di Dio una e unica sono sorte fin dai primissimi tempi alcune scissioni,[1] che l'apostolo riprova con gravi parole come degne di condanna;[2] ma nei secoli successivi sono nati dissensi più ampi e comunità non piccole si sono staccate dalla piena comunione della chiesa cattolica, talora non senza colpa di uomini d'entrambe le parti. 4188

Quelli poi che ora nascono e sono istruiti nella fede di Cristo in tali comunità non possono essere accusati del peccato di separazione, e la chiesa cattolica li abbraccia con fraterno rispetto e amore. Coloro infatti che credono in Cristo e hanno ricevuto debitamente il battesimo sono costituiti in una certa comunione, sebbene imperfetta, con la chiesa cattolica.

Non v'è dubbio che, per le divergenze che in vari modi esistono tra loro e la chiesa cattolica, sia nel campo della dottrina e talora anche della disciplina, sia circa la struttura della chiesa, impedimenti non pochi, e talvolta più gravi, si oppongono alla piena comunione ecclesiastica, al superamento dei quali tende appunto il movimento ecumenico. Nondimeno, giustificati nel battesimo dalla fede, sono incorporati a Cristo[3] e perciò sono a ragione insigniti del nome di cristiani e dai figli della chiesa cattolica sono giustamente riconosciuti come fratelli nel Signore.[4]

Inoltre, tra gli elementi o beni, dal complesso dei quali la stessa chiesa è edificata e vivificata, alcuni, anzi parecchi e segnalati, possono trovarsi fuori dei confini visibili della chiesa cattolica: la parola di Dio scritta, la vita della grazia, la fede, la speranza e la carità, e altri doni interiori dello Spirito Santo ed elementi visibili; tutte queste cose, che provengono da Cristo e a lui conducono, appartengono a buon diritto all'unica chiesa di Cristo. 4189

Anche non poche azioni sacre della religione cristiana vengono compiute dai fratelli da noi separati, e queste in vari modi, secondo la diversa condizione di ciascuna chiesa o comunità, possono senza dubbio produrre realmente la vita della grazia e si devono dire atte ad aprire l'ingresso nella comunione della salvezza.

[4] Cf Agostino, *Enarrationes in Psalmos*, 32, II 29 (PL 36, 299 / E. Dekkers - J. Fraipont: CpChL 38 [1956] 272).

Proinde ipsae Ecclesiae[1] et Communitates seiunctae, etsi defectus illas pati credimus, nequaquam in mysterio salutis significatione et pondere exutae sunt. Iis enim Spiritus Christi uti non renuit tamquam salutis mediis, quorum virtus derivatur ab ipsa plenitudine gratiae et veritatis quae Ecclesiae catholicae concredita est.

4190 Attamen fratres a nobis seiuncti, sive singuli sive Communitates et Ecclesiae eorum, unitate illa non fruuntur, quam Iesus Christus iis *[94]* omnibus dilargiri voluit quos in unum corpus et in novitatem vitae regeneravit et convivificavit, quamque Sacrae Scripturae et veneranda Ecclesiae Traditio profitentur. Per solam enim catholicam Christi Ecclesiam, quae generale auxilium salutis est, omnis salutarium mediorum plenitudo attingi potest. Uni nempe Collegio apostolico cui Petrus praeest credimus Dominum commisisse omnia bona Foederis Novi, ad constituendum unum Christi corpus in terris, cui plene incorporentur oportet omnes, qui ad populum Dei iam aliquo modo pertinent. Qui populus, durante sua terrestri peregrinatione, quamvis in membris suis peccato obnoxius remaneat, in Christo crescit et a Deo, secundum Eius arcana consilia, suaviter ducitur, usquedum ad totam aeternae gloriae plenitudinem in caelesti Ierusalem laetus perveniat.

Caput II: De oecumenismi exercitio

4191 *[96]* 5. Ad totam Ecclesiam sollicitudo unionis instaurandae spectat, tam ad fideles quam ad pastores et unumquemque secundum propriam virtutem afficit, sive in vita christiana quotidiana sive in theologicis et historicis investigationibus. Haec cura fraternam coniunctionem inter omnes Christianos existentem iam quodammodo manifestat, atque ad plenam perfectamque unitatem secundum Dei benevolentiam conducit. ...

4192 *[99]* 11. Modus ac ratio fidem catholicam exprimendi nullatenus obstaculum fieri debet dialogo cum fratribus. Integra doctrina lucide exponatur omnino oportet. Nil ab oecumenismo tam alienum est quam ille falsus irenismus, quo puritas doctrinae catholicae detrimentum patitur et eius sensus genuinus et certus obscuratur.

Simul fides catholica et profundius et rectius explicanda est, modo et sermone qui etiam a fratribus seiunctis possit vere comprehendi.

Insuper in dialogo oecumenico theologi catholici, doctrinae Ecclesiae inhaerentes, una cum fratribus seiunctis investigationem peragentes de divinis mysteriis, cum veritatis amore, caritate et humilitate progredi debent. In comparandis doctrinis meminerint existere ordinem seu «hierarchiam» veritatum doctrinae catholicae, cum diversus sit earum nexus cum fundamento fidei christianae. Sic via sternetur qua per fraternam hanc aemulationem omnes incitentur ad profundiorem cognitionem et clariorem manifestationem investigabilium divitiarum Christi.[1]

***4189** [1] Cf. Concilio Lateranense IV (1215), Costituzione IV (MaC 22, 990 / COD 235s [211s]); Concilio di Lione II (1274), Professione di fede di Michele Paleologo (MaC 24, 71E); Concilio di Firenze, sessione 6ª, 6 luglio 1439, Decreto per il greci *Laetetur caeli* (COD 524-527 [500-504] / MaC 31, 1026E, cf. *1300-1308).

Perciò le stesse chiese[1] e comunità separate, quantunque crediamo che abbiano delle carenze, nel mistero della salvezza non sono affatto prive di significato e di peso. Poiché lo Spirito di Cristo non ricusa di servirsi di esse come di strumenti di salvezza, il cui valore deriva dalla stessa pienezza della grazia e della verità che è stata affidata alla chiesa cattolica.

Tuttavia i fratelli da noi separati, sia presi singolarmente sia le loro comunità e chiese, non godono di quell'unità, che Gesù Cristo ha voluto elargire a tutti quelli che ha rigenerato e vivificato insieme per un sol corpo e per una vita nuova; unità che le sacre Scritture e la veneranda tradizione della chiesa apertamente dichiarano. Infatti, solo per mezzo della chiesa cattolica di Cristo, che è lo strumento generale della salvezza, si può ottenere tutta la pienezza dei mezzi di salvezza. In realtà al solo collegio apostolico con a capo Pietro crediamo che il Signore ha affidato tutti i beni della nuova alleanza, per costituire l'unico corpo di Cristo sulla terra, al quale bisogna che siano pienamente incorporati tutti quelli che in qualche modo appartengono già al popolo di Dio. E questo popolo, quantunque, finché dura il suo terreno pellegrinaggio, rimanga nei suoi membri esposto al peccato, cresce tuttavia in Cristo ed è soavemente condotto da Dio secondo i suoi arcani disegni, fino a che pervenga nella gioia a tutta la pienezza della gloria eterna nella celeste Gerusalemme. 4190

Capitolo II: Esercizio dell'ecumenismo

5. La sollecitudine di ristabilire l'unione riguarda tutta la chiesa, sia i fedeli sia i pastori, e tocca ognuno secondo la propria capacità, tanto nella vita cristiana di ogni giorno quanto negli studi teologici e storici. Questa sollecitudine già in qualche modo manifesta il legame fraterno che esiste fra tutti i cristiani e conduce alla piena e perfetta unità conforme al disegno della bontà di Dio. ... 4191

11. Il modo e il metodo di enunziare la fede cattolica non deve in alcun modo essere di ostacolo al dialogo con i fratelli. Bisogna assolutamente esporre con chiarezza tutta intera la dottrina. Niente è più alieno dall'ecumenismo, quanto quel falso irenismo, dal quale ne viene a soffrire la purezza della dottrina cattolica e ne viene oscurato il suo senso genuino e preciso. 4192

Nello stesso tempo, la fede cattolica deve essere spiegata con più profondità ed esattezza, con quel modo di esposizione e di espressioni che possa essere compreso bene anche dai fratelli separati.

Inoltre nel dialogo ecumenico i teologi cattolici, restando fedeli alla dottrina della chiesa, nell'approfondire con i fratelli separati i divini misteri devono procedere con amore della verità, con carità e umiltà. Nel mettere a confronto le dottrine si ricordino che esiste un ordine o piuttosto una «gerarchia» delle verità della dottrina cattolica, essendo diverso il loro nesso col fondamento della fede cristiana. Così si preparerà la via, nella quale, per mezzo di questa fraterna emulazione, tutti saranno spinti verso una più profonda conoscenza e una più chiara manifestazione delle insondabili ricchezze di Cristo.[1]

***4192** [1] Cf. Ef 3,8.

4195-4199: Sessio publica VII, 28 Oct. 1965: Declaratio de Ecclesiae habitudine ad religiones non-christianas *Nostra aetate*

Il concilio originariamente aveva pensato a un documento a sé sulle relazioni della chiesa con i giudei. Il primo schema era stato redatto, per diretta iniziativa di Giovanni XXIII, dal Segretariato per l'unità dei cristiani sotto il card. A. Bea e presentato alla Commissione centrale nel giugno 1962; esso però a motivo delle proteste generali del mondo arabo dovette essere ritirato. Dopo che non fu accolto un suo inserimento come c. IV dello ▷

4195 1. Nostra aetate, in qua genus humanum in dies arctius unitur et necessitudines inter varios populos augentur, Ecclesia attentius considerat quae sit sua habitudo ad religiones non-christianas. In suo munere unitatem et caritatem inter homines, immo et inter gentes, fovendi, ea imprimis hic considerat quae hominibus sunt communia et ad mutuum consortium ducunt.

Una enim communitas sunt omnes gentes, unam habent originem, cum Deus omne genus hominum inhabitare fecerit super universam faciem terrae,[1] unum etiam habent finem ultimum, Deum, cuius providentia ac bonitatis testimonium et consilia salutis ad omnes se extendunt,[2] donec uniantur electi in Civitate Sancta, quam claritas Dei illuminabit, ubi gentes ambulabunt in lumine eius.[3] ...

4196 2. Iam ab antiquo usque ad tempus hodiernum apud diversas gentes invenitur quaedam perceptio illius arcanae virtutis, quae cursui rerum et eventibus vitae humanae praesens est, immo aliquando agnitio *[741]* Summi Numinis vel etiam Patris. Quae perceptio atque agnitio vitam earum intimo sensu religioso penetrant. Religiones vero cum progressu culturae connexae subtilioribus notionibus et lingua magis exculta ad easdem quaestiones respondere satagunt. Ita in Hinduismo homines mysterium divinum scrutantur et exprimunt inexhausta fecunditate mythorum et acutis conatibus philosophiae, atque liberationem quaerunt ab angustiis nostrae condicionis vel per formas vitae asceticae vel per profundam meditationem vel per refugium ad Deum cum amore et confidentia. In Buddhismo secundum varias eius formas radicalis insufficientia mundi huius mutabilis agnoscitur et via docetur qua homines, animo devoto et confidente, sive statum perfectae liberationis acquirere, sive, vel propriis conatibus vel superiore auxilio innixi, ad summam illuminationem pertingere valeant. Sic ceterae quoque religiones, quae per totum mundum inveniuntur, inquietudini cordis hominum variis modis occurrere nituntur proponendo vias, doctrinas scilicet ac praecepta vitae, necnon ritus sacros.

Ecclesia catholica nihil eorum, quae in his religionibus vera et sancta sunt, reicit. Sincera cum observantia considerat illos modos agendi et vivendi, illa praecepta et doctrinas, quae, quamvis ab iis quae ipsa tenet et proponit in multis discrepent, haud raro referunt tamen radium illius Veritatis, quae illuminat omnes homines. Annuntiat vero et annuntiare tenetur indesinenter

*4195 [1] Cf. At 17,26
[2] Cf Sap 8,1; At 14,17; Rm 2,6s; 1Tm 2,4
[3] Cf. Ap 21,23s.

4195-4199: Sessione pubblica 7ª, 28 ott. 1965: Dichiarazione *Nostra aetate* sulle relazioni della chiesa con le religioni non cristiane

schema del decreto per l'ecumenismo, la bozza, insieme a un testo sulla libertà religiosa, fu collocata in veste di «Declaratio altera» nell'appendice dello stesso decreto. Nel nov. del 1964 ne nacque la quarta e definitiva stesura: una dichiarazione a parte, in cui la chiesa riconobbe non soltanto la via salvifica dei giudei, ma anche esperienze positive, valori e verità nelle religioni non cristiane. – *Ed.*: AAS 58(1966) 740-744 / COD 968-971 / ASyn 4/V, 616-619 / CoDeDe 411-418.

1. Nel nostro tempo in cui il genere umano si unifica di giorno in giorno 4195
più strettamente e cresce l'interdipendenza tra i vari popoli, la chiesa esamina con maggiore attenzione la natura delle sue relazioni con le religioni non-cristiane. Nel suo dovere di promuovere l'unità e la carità tra gli uomini, e anzi tra i popoli, essa esamina qui innanzitutto tutto ciò che gli uomini hanno in comune e che li spinge a vivere insieme.

Infatti tutti i popoli costituiscono una sola comunità; hanno una sola origine, poiché Dio ha fatto abitare l'intero genere umano su tutta la faccia della terra;[1] essi hanno anche un solo fine ultimo, Dio, la cui provvidenza, testimonianza di bontà e disegno di salvezza si estendono a tutti,[2] finché gli eletti saranno riuniti nella città santa, che la gloria di Dio illuminerà e dove i popoli cammineranno nella sua luce.[3] ...

2. Dai tempi antichi fino a oggi, presso i vari popoli si nota quasi una per- 4196
cezione di quella forza arcana che è presente al corso delle cose e agli avvenimenti della vita umana, e anzi talvolta un riconoscimento della divinità suprema o anche del Padre; percezione e riconoscimento che compenetrano la loro vita di un profondo senso religioso. Le religioni poi legate al progresso della cultura, si sforzano di rispondere alle stesse questioni con nozioni più raffinate e con un linguaggio più elaborato. Così nell'Induismo gli uomini scrutano il mistero divino e lo esprimono con la inesauribile fecondità dei miti e con i penetranti tentativi della filosofia; essi cercano la liberazione dalle angosce della nostra condizione sia attraverso forme di vita ascetica, sia nella meditazione profonda, sia nel rifugio in Dio con amore e confidenza. Nel Buddismo, secondo le sue varie scuole, viene riconosciuta la radicale insufficienza di questo mondo mutevole e si insegna una via per la quale gli uomini, con cuore devoto e confidente, siano capaci di raggiungere lo stato di liberazione perfetta o di pervenire allo stato di illuminazione suprema, sia per mezzo dei propri sforzi, sia con l'aiuto venuto dall'alto. Ugualmente anche le altre religioni che si trovano nel mondo intero si sforzano di superare, in vari modi, l'inquietudine del cuore umano proponendo delle vie, cioè dottrine, precetti di vita e riti sacri.

La chiesa cattolica nulla rigetta di quanto è vero e santo in queste religioni. Essa considera con sincero rispetto quei modi di agire e di vivere, quei precetti e quelle dottrine che, quantunque in molti punti differiscano da quanto essa stessa crede e propone, tuttavia non raramente riflettono un raggio di quella Verità che illumina tutti gli uomini. Essa però annuncia ed è tenuta ad annunziare incessantemente Cristo che è «la via, la verità e la vita» [*Gv 14,6*],

Christum, qui est «via, veritas et vita» [*Io 14,6*], in quo homines plenitudinem vitae religiosae inveniunt, in quo Deus omnia Sibi reconciliavit.[1]

Filios suos igitur hortatur, ut cum prudentia et caritate per colloquia et collaborationem cum asseclis aliarum religionum, fidem et vitam christianam testantes, illa bona spiritualia et moralia necnon illos valores socio-culturales, quae apud eos inveniuntur, agnoscant, servent et promoveant.

4197 3. Ecclesia cum aestimatione quoque Muslimos respicit qui unicum Deum adorant, viventem et subsistentem, misericordem et omnipotentem, Creatorem caeli et terrae,[1] homines allocutum, cuius occultis etiam decretis toto animo se submittere student, sicut Deo se submisit Abraham ad quem fides islamica libenter sese refert. Iesum, quem quidem ut Deum non agnoscunt, ut prophetam tamen venerantur, *[742]* matremque eius virginalem honorant Mariam et aliquando eam devote etiam invocant. Diem insuper iudicii expectant cum Deus omnes homines resuscitatos remunerabit. Exinde vitam moralem aestimant et Deum maxime in oratione, eleemosynis et ieiunio colunt.

Quodsi in decursu saeculorum inter Christianos et Muslimos non paucae dissensiones et inimicitiae exortae sint, Sacrosancta Synodus omnes exhortatur, ut, praeterita obliviscentes, se ad comprehensionem mutuam sincere exerceant et pro omnibus hominibus iustitiam socialem, bona moralia necnon pacem et libertatem communiter tueantur et promoveant.

4198 4. Mysterium Ecclesiae perscrutans, Sacra haec Synodus meminit vinculi, quo populus Novi Testamenti cum stirpe Abrahae spiritualiter coniunctus est.

Ecclesia enim Christi agnoscit fidei et electionis suae initia iam apud Patriarchas, Moysen et Prophetas, iuxta salutare Dei mysterium, inveniri. Confitetur omnes Christifideles, Abrahae filios secundum fidem,[1] in eiusdem Patriarchae vocatione includi et salutem Ecclesiae in populi electi exitu de terra servitutis mystice praesignari. Quare nequit Ecclesia oblivisci se per populum illum, quocum Deus ex ineffabili misericordia sua Antiquum Foedus inire dignatus est, revelationem Veteris Testamenti accepisse et nutriri radice bonae olivae, in quam inserti sunt rami oleastri Gentium.[2] Credit enim Ecclesia Christum, Pacem nostram, per crucem Iudaeos et Gentes reconciliasse et utraque in Semetipso fecisse unum.[3] ...

Teste Sacra Scriptura, Ierusalem tempus visitationis suae non cognovit[4] atque Iudaei magna parte Evangelium non acceperunt, immo non pauci diffusioni eius se opposuerunt.[5] Nihilominus, secundum *[743]* Apostolum, Iudaei Deo, cuius dona et vocatio sine paenitentia sunt, adhuc carissimi manent propter Patres.[6] Una cum Prophetis eodemque Apostolo Ecclesia diem Deo

***4196** [1] Cf 2Cor 5,18s.
***4197** [1] Cf. Gregorio VII, *Lettere*, III, 21 ad Anazir (Al-Nāsir), re della Mauritania (E. Caspar: MGH. *Epistulae selectae*, 2 [1920] I 288_{11-15} / PL 148, 451A)
***4198** [1] Cf. Gal 3,7.
[2] Cf. Rm 11,17-24.

in cui gli uomini trovano la pienezza della vita religiosa e nel quale Dio ha riconciliato a sé tutte le cose.[1]

Essa perciò esorta i suoi figli affinché, con prudenza e carità, per mezzo del dialogo e la collaborazione con i seguaci delle altre religioni, rendendo testimonianza alla fede e alla vita cristiana, riconoscano, conservino e facciano progredire i beni spirituali e morali, come pure i valori socio-culturali che si trovano presso di loro.

3. La chiesa guarda con stima anche i musulmani che adorano l'unico Dio, **4197**
vivente e sussistente, misericordioso e onnipotente, creatore del cielo e della terra,[1] che ha parlato agli uomini. Essi cercano di sottomettersi con tutto il cuore ai decreti anche nascosti di Dio, come si è sottomesso Abramo, al quale la fede islamica volentieri si riferisce. Benché essi non riconoscano Gesù come Dio, lo venerano però come profeta; onorano la sua madre vergine, Maria, e talvolta pure la invocano con devozione. Inoltre attendono il giorno del giudizio quando Dio retribuirà tutti gli uomini risuscitati. Per questo essi apprezzano la vita morale e rendono culto a Dio soprattutto con la preghiera, le elemosine e il digiuno.

E sebbene, nel corso dei secoli, non pochi dissensi e inimicizie siano sorti tra cristiani e musulmani, il sacrosanto sinodo esorta tutti a dimenticare il passato e a esercitare sinceramente la mutua comprensione, nonché a difendere e promuovere insieme, per tutti gli uomini, la giustizia sociale, i valori morali, la pace e la libertà.

4. Scrutando accuratamente il mistero della chiesa, questo sacro sinodo **4198**
non ha dimenticato il vincolo con cui il popolo del Nuovo Testamento è spiritualmente legato con la stirpe di Abramo.

La chiesa di Cristo infatti riconosce che gli inizi della sua fede e della sua elezione si trovano già, secondo il mistero divino della salvezza, nei patriarchi, in Mosè e nei profeti. Essa riconosce che tutti i fedeli cristiani, figli di Abramo secondo la fede,[1] sono inclusi nella vocazione di questo patriarca e che la salvezza della chiesa è misticamente prefigurata nell'esodo del popolo eletto dalla terra di schiavitù. Per questo la chiesa non può dimenticare di aver ricevuto la rivelazione dell'Antico Testamento per mezzo di quel popolo con cui Dio, nella sua ineffabile misericordia, si è degnato di stringere l'antica alleanza, e che essa si nutre della radice dell'ulivo buono su cui sono stati innestati i rami dell'ulivo selvatico che sono i popoli pagani.[2] La chiesa crede, infatti, che Cristo, nostra pace, ha riconciliato i giudei e i pagani per mezzo della sua croce e che dei due ha fatto un popolo solo in se stesso.[3] ...

Come attesta la sacra Scrittura, Gerusalemme non ha conosciuto il tempo in cui è stata visitata;[4] e inoltre i giudei, in gran parte, non hanno accolto l'evangelo, e anzi non pochi si sono opposti alla sua diffusione.[5] Ciò nonostante, secondo l'apostolo, i giudei, in grazia dei padri, rimangono ancora carissimi a Dio, i cui doni e la cui chiamata sono irrevocabili.[6] Con i profeti e con lo stesso

[3] Cf Ef 2,14-16
[4] Cf Lc 19,44
[5] Cf Rm 11,28
[6] Cf. Rm 11,28s; Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica *Lumen gentium* sulla chiesa, n 16 (AAS 57[1965] 20, cf. *4140).

soli notum expectat, quo populi omnes una voce Dominum invocabunt et «servient ei humero uno» [*So 3,9*].[7] ...

Etsi auctoritates Iudaeorum cum suis asseclis mortem Christi urserunt,[8] tamen ea quae in passione Eius perpetrata sunt nec omnibus indistincte Iudaeis tunc viventibus, nec Iudaeis hodiernis imputari possunt. Licet autem Ecclesia sit novus populus Dei, Iudaei tamen neque ut a Deo reprobati neque ut maledicti exhibeantur, quasi hoc ex Sacris Litteris sequatur. ...

Praeterea, Ecclesia, quae omnes persecutiones in quosvis homines reprobat, memor communionis cum Iudaeis patrimonii, nec rationibus politicis sed religiosa caritate evangelica impulsa, odia, persecutiones, antisemitismi manifestationes, quovis tempore et a quibusvis in Iudaeos habita, deplorat. ...

4199 5. Nequimus vero Deum omnium Patrem invocare, si erga quosdam homines, ad imaginem Dei creatos, fraterne nos gerere renuimus. Habitudo hominis ad Deum Patrem et habitudo hominis ad homines fratres adeo connectuntur, ut Scriptura dicat: «qui non diligit, non novit Deum» [*1Io 4,8*].

Fundamentum ergo tollitur omni theoriae vel praxi quae inter hominem et hominem, inter gentem et gentem, discrimen quoad humanam dignitatem et iura exinde dimanantia inducit. *[744]*

Ecclesia igitur quamvis hominum discriminationem aut vexationem stirpis vel coloris, condicionis vel religionis causa factam tamquam a Christi mente alienam reprobat. ...

4201-4235: Sessio publica VIII, 18 Nov. 1965: Constitutio dogmatica de divina Revelatione *Dei verbum*

Tre ambiti di problemi portarono all'elaborazione della Costituzione sulla rivelazione divina: la spiegazione della comprensione della tradizione e della sufficienza della Scrittura, la nuova formulazione del concetto di ispirazione divenuta necessaria in seguito ai risulati del metodo storico-critico, la valorizzazione del movimento biblico preconciliare. Lo schema «De fontibus revelationis» presentato dalla Commissione teologica preparatoria e che portava alla canonizzazione della teologia scolastica romana, trovò forte opposizione nei padri conciliari. In una votazione del 14 nov. 1962, controversa per la sua forma, risultò una maggioranza contraria alla continuazione della discussione, mancò tut- ▷

PROOEMIUM

4201 1. Dei verbum religiose audiens et fidenter proclamans, Sacrosancta Synodus verbis S. Ioannis obsequitur dicentis: «Adnuntiamus vobis vitam aeternam, quae erat apud Patrem et apparuit nobis: quod vidimus et audivimus ad-

[7] Cf. Is 66,23, Sal 66[65], 4; Rm 11,11-32.
[8] Cf Gv 19,6.

apostolo la chiesa attende il giorno che solo Dio conosce, in cui tutti i popoli acclameranno il Signore con una sola voce e «lo serviranno tutti sotto lo stesso giogo» [*Sof 3,9*].[7] ...

E quantunque le autorità giudaiche con i loro seguaci si siano adoperate per la morte di Cristo,[8] tuttavia quanto è stato commesso durante la sua passione non può essere imputato né indistintamente a tutti i giudei allora viventi né ai giudei del nostro tempo. E quantunque la chiesa sia il nuovo popolo di Dio, i giudei tuttavia non devono essere presentati né come rigettati da Dio, né come maledetti, quasi che ciò scaturisse dalla sacra Scrittura. ...

Inoltre, la chiesa, che condanna tutte le persecuzioni contro qualsiasi uomo, memore del patrimonio che essa ha in comune con i giudei e spinta non da motivi politici ma da religiosa carità evangelica, deplora gli odi, le persecuzioni e tutte le manifestazioni dell'antisemitismo dirette contro i giudei in ogni tempo e da chiunque. ...

5. Non possiamo, però, invocare Dio come Padre di tutti, se ci rifiutiamo **4199**
di comportarci da fratelli verso alcuni uomini creati a immagine di Dio. L'atteggiamento dell'uomo verso Dio Padre e quello dell'uomo verso gli uomini fratelli sono così connessi che la Scrittura dice: «Chi non ama, non ha conosciuto Dio» [*1Gv 4,8*].

Viene dunque tolto il fondamento a ogni teoria o prassi che, tra uomo e uomo, tra popolo e popolo, introduce discriminazione in ciò che riguarda la dignità umana e i diritti che ne derivano.

Di conseguenza la chiesa condanna, come contraria alla volontà di Cristo, ogni discriminazione tra gli uomini e ogni persecuzione perpetrata per motivi di razza o di colore, di condizione sociale o di religione. ...

4201-4235: Sessione pubblica 8ª, 18 nov. 1965: Costituzione dogmatica *Dei verbum* sulla rivelazione divina

tavia la maggioranza di due terzi necessaria per respingere lo schema. Papa Giovanni XXIII in vista di ciò tolse il testo dall'ordine del giorno e convocò una nuova «commissione mista», che avrebbe dovuto elaborare uno schema «De divina revelatione». Questa commissione nella primavera del 1963 redasse il nuovo testo. A motivo delle proposte di cambiamento se ne ebbe una stesura rielaborata che fu presentata al concilio a fine sett. 1964. Il risulato delle discussioni fu un'ulteriore stesura, sulla quale poi di nuovo si deliberò. – *Ed.*: AAS 58(1966) 817-830 / COD 971-981 / ASyn 4/VI, 597-608 / CoDeDe 423-446

PROEMIO

1. In religioso ascolto della parola di Dio e proclamandola con ferma fi- **4201**
ducia, il sacrosanto sinodo aderisce alle parole di san Giovanni, il quale dice: «Vi annunziamo la vita eterna, che era presso il Padre e si è resa visibile a noi;

nuntiamus vobis, ut et vos societatem habeatis nobiscum, et societas nostra sit cum Patre et cum Filio eius Iesu Christo» [*1Io 1,2s*]. Propterea, Conciliorum Tridentini et Vaticani I inhaerens vestigiis, genuinam de divina revelatione ac de eius transmissione doctrinam proponere intendit, ut salutis praeconio mundus universus audiendo credat, credendo speret, sperando amet.[1] *[818]*

Caput I: De ipsa revelatione

4202 2. Placuit Deo in sua bonitate et sapientia Seipsum revelare et notum facere sacramentum voluntatis suae [*cf. Eph 1,9*], quo homines per Christum, Verbum carnem factum, in Spiritu Sancto accessum habent ad Patrem et divinae naturae consortes efficiuntur [*cf. Eph 2,18; 2Pt 1,4*]. Hac itaque revelatione Deus invisibilis [*cf. Col 1,15; 1Tm 1,17*] ex abundantia caritatis suae homines tamquam amicos alloquitur [*cf. Ex 33,11; Io 15,14s*] et cum eis conversatur [*cf. Bar 3,38*], ut eos ad societatem Secum invitet in eamque suscipiat.

Haec revelationis oeconomia fit gestis verbisque intrinsece inter se connexis, ita ut opera, in historia salutis a Deo patrata, doctrinam et res verbis significatas manifestent ac corroborent, verba autem opera proclament et mysterium in eis contentum elucident. Intima autem per hanc revelationem tam de Deo quam de hominis salute veritas nobis in Christo illucescit, qui mediator simul et plenitudo totius revelationis exsistit.[1]

4203 3. Deus, per Verbum omnia creans [*cf. Io 1,3*] et conservans, in rebus creatis perenne sui testimonium hominibus praebet [*cf. Rm 1,19s*] et, viam salutis supernae aperire intendens, insuper protoparentibus inde ab initio Semetipsum manifestavit. Post eorum autem lapsum eos, redemptione promissa, in spem salutis erexit [*cf. Gn 3,15*] et sine intermissione generis humani curam egit, ut omnibus qui secundum patientiam boni operis salutem quaerunt, vitam aeternam daret [*cf. Rm 2,6s*].

Suo autem tempore Abraham vocavit, ut faceret eum in gentem magnam [*cf. Gn 12,2s*], quam post Patriarchas per Moysen et Prophetas erudivit ad Se solum Deum vivum et verum, providum Patrem et iudicem iustum agnoscendum, et ad promissum Salvatorem expectandum, atque ita per saecula viam Evangelio praeparavit.

4204 4. Postquam vero multifariam multisque modis Deus locutus est in Prophetis, «novissime diebus istis locutus est nobis in Filio» [*Hb 1,1s*]. Misit enim Filium suum, aeternum scilicet Verbum, qui omnes *[819]* homines illuminat, ut inter homines habitaret iisque intima Dei enarraret [*cf. Io 1,1-18*] Iesus Christus ergo, Verbum caro factum, «homo ad homines» missus,[1] «verba Dei loquitur» [*Io 3,34*], et opus salutare consummat quod dedit ei Pater faciendum [*cf. Io 5,36; 17,4*].

***4201** [1] Cf. Agostino, *De catechizandis rudibus*, 4, n. 8 (PL 40, 316 / J.B Bauer: CpChL 46 [1969] 129).

quello che abbiamo veduto e udito noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi e la nostra comunione sia con il Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo» [*1Gv 1,2s*]. Perciò, seguendo le orme dei concili Tridentino e Vaticano I, esso intende proporre la genuina dottrina sulla divina rivelazione e sulla sua trasmissione, affinché mediante l'annunzio della salvezza il mondo intero ascoltando creda, credendo speri, sperando ami.[1]

Capitolo I: La rivelazione

2. Piacque a Dio, nella sua bontà e sapienza, rivelare se stesso e far conoscere il mistero della sua volontà [*cf. Ef 1,9*], mediante il quale gli uomini per mezzo di Cristo, Verbo fatto carne, nello Spirito Santo hanno accesso al Padre e sono resi partecipi della natura divina [*cf. Ef 2,18; 2Pt 1,4*]. Con questa rivelazione infatti Dio invisibile [*cf. Col 1,15; 1Tm 1,17*] per la ricchezza del suo amore parla agli uomini come ad amici [*cf. Es 33,11; Gv 15,14s*] e si intrattiene con loro [*cf. Bar 3,38*], per invitarli e ammetterli alla comunione con sé. 4202

Questa economia della rivelazione avviene con eventi e parole tra loro intimamente connessi, in modo che le opere, compiute da Dio nella storia della salvezza, manifestano e rafforzano la dottrina e le realtà significate dalle parole, e le parole proclamano le opere e illuminano il mistero in esse contenuto. La profonda verità, sia su Dio sia sulla salvezza dell'uomo, per mezzo di questa rivelazione risplende a noi in Cristo, il quale nello stesso tempo è il mediatore e la pienezza dell'intera rivelazione.[1]

3. Dio, il quale tutto crea e conserva per mezzo del Verbo [*cf. Gv 1,3*], nelle cose create offre agli uomini una perenne testimonianza di sé [*cf. Rm 1,19s*] e inoltre, volendo aprire la via della salvezza eterna, fin dal principio manifestò se stesso ai progenitori. Dopo la loro caduta, con la promessa della redenzione, li risollevò alla speranza della salvezza [*cf. Gn 3,15*] ed ebbe costante cura del genere umano, per dare la vita eterna a tutti coloro che, perseverando nel fare il bene [*cf. Rm 2,6s*], cercano la salvezza. 4203

A suo tempo chiamò Abramo, per fare di lui un grande popolo [*cf. Gn 12,2s*], che dopo i patriarchi ammaestrò per mezzo di Mosè e dei profeti, affinché lo riconoscessero come il solo Dio vivo e vero, Padre provvido e giudice giusto, e stessero in attesa del Salvatore promesso e così lungo i secoli preparò la via all'evangelo.

4. Dopo aver parlato molte volte e in diversi modi nei profeti, «ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi nel Figlio» [*Eb 1,1s*]. Mandò infatti il Figlio suo, cioè il Verbo eterno, che illumina tutti gli uomini, affinché abitasse tra gli uomini e spiegasse loro i segreti di Dio [*cf. Gv 1,1-18*]. Gesù Cristo dunque, Verbo fatto carne, mandato come «uomo agli uomini»,[1] «proferisce le parole di Dio» [*Gv 3,34*] e porta a compimento l'opera di salvezza affidatagli dal Padre [*cf. Gv 5,36; 17,4*]. 4204

***4202** [1] Cf. Mt 11,27; Gv 1,14.17; 14,6; 17,1-3; 2Cor 3,16; 4,6; Ef 1,3-14.
***4204** [1] Cf. *Lettera a Diogneto*, VII, 4 (Funk 1, 403 / SouChr 33, 68-70).

Quapropter Ipse, quem qui videt, videt et Patrem [*cf. Io 14,9*], tota Sui ipsius praesentia ac manifestatione, verbis et operibus, signis et miraculis, praesertim autem morte sua et gloriosa ex mortuis resurrectione, misso tandem Spiritu veritatis, revelationem complendo perficit ac testimonio divino confirmat, Deum nempe nobiscum esse ad nos ex peccati mortisque tenebris liberandos et in aeternam vitam resuscitandos.

Oeconomia ergo christiana, utpote foedus novum et definitivum, numquam praeteribit, et nulla iam nova revelatio publica expectanda est ante gloriosam manifestationem Domini nostri Iesu Christi [*cf. 1Tm 6,14; Tt 2,13*].

4205 5. Deo revelanti praestanda est *oboeditio fidei* [*cf. Rm 16,26; coll. Rm 1,5; 2Cor 10,5s*], qua homo se totum libere Deo committit «plenum revelanti Deo intellectus et voluntatis obsequium» praestando[1] et voluntarie revelationi ab Eo datae assentiendo.

Quae fides ut praebeatur, opus est praeveniente et adiuvante gratia Dei et internis Spiritus Sancti auxiliis, qui cor moveat et in Deum convertat, mentis oculos aperiat, et det «omnibus suavitatem in consentiendo et credendo veritati».[2] Quo vero profundior usque evadat revelationis intelligentia, idem Spiritus Sanctus fidem iugiter per dona sua perficit.

4206 6. Divina revelatione Deus Seipsum atque aeterna voluntatis suae decreta circa hominum salutem manifestare ac communicare voluit, «ad participanda scilicet bona divina, quae humanae mentis intelligentiam omnino superant».[1]

Confitetur Sacra Synodus, «Deum, rerum omnium principium et finem, naturali humanae rationis lumine e rebus creatis certo cognosci posse» [*cf. Rm 1,20*]; eius vero revelationi tribuendum esse docet, *[820]* «ut ea, quae in rebus divinis humanae rationi per se impervia non sunt, in praesenti quoque generis humani conditione ab omnibus expedite, firma certitudine et nullo admixto errore cognosci possint».[2]

Caput II: De divinae revelationis transmissione

4207 7. Quae Deus ad salutem cunctarum gentium revelaverat, eadem benignissime disposuit ut in aevum integra permanerent omnibusque generationibus transmitterentur. Ideo Christus Dominus, in quo summi Dei tota revelatio consummatur [*cf. 2Cor 1,20; 3,16–4,6*], mandatum dedit Apostolis ut Evangelium, quod promissum ante per Prophetas Ipse adimplevit et proprio ore promulgavit, tamquam fontem omnis et salutaris veritatis et morum disciplinae omnibus praedicarent,[1] eis dona divina communicantes.

***4205** [1] Concilio Vaticano I, Costituzione dogmatica *Dei Filius* sulla fede cattolica, c 3 (*3008)
[2] 2° Sinodo di Orange, can. 7 (*377); Concilio Vaticano I, Costituzione dogmatica *Dei Filius*, c. 3 (*3010).

***4206** [1] Concilio Vaticano I, Costituzione dogmatica *Dei Filius*, c. 2 (*3005)
[2] Ib. (*3004s).

Perciò egli, vedendo il quale si vede anche il Padre [*cf. Gv 14,9*], con la sua stessa presenza e con la manifestazione completa di sé, con le parole e con le opere, con i segni e con i miracoli, e specialmente con la sua morte e gloriosa risurrezione dai morti, e infine con l'invio dello Spirito di verità, porta a perfetto compimento la rivelazione e la conferma con la testimonianza divina: che Dio è con noi per liberarci dalle tenebre del peccato e della morte e per risuscitarci alla vita eterna.

L'economia cristiana dunque, in quanto è l'alleanza nuova e definitiva, non passerà mai, e non si deve aspettare alcuna nuova rivelazione pubblica prima della gloriosa manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo [*cf. 1Tm 6,14; Tt 2,13*].

5. A Dio che rivela è dovuta l'*obbedienza della fede* [*cf. Rm 16,26; rif. Rm 1,5; 2Cor 10,5s*], per la quale l'uomo si abbandona tutto a Dio liberamente, prestando «il pieno ossequio dell'intelletto e della volontà a Dio che rivela»[1] e acconsentendo volontariamente alla rivelazione fatta da lui. **4205**

Perché si possa prestare questa fede, è necessaria la grazia di Dio che previene e soccorre, e gli aiuti interiori dello Spirito Santo, il quale muova il cuore e lo rivolga a Dio, apra gli occhi della mente, e dia «a tutti dolcezza nel consentire e nel credere alla verità».[2] Affinché l'intelligenza della rivelazione diventi sempre più profonda, lo stesso Spirito Santo per mezzo dei suoi doni perfeziona continuamente la fede.

6. Con la divina rivelazione Dio volle manifestare e comunicare se stesso **4206**
e gli eterni decreti della sua volontà riguardo alla salvezza degli uomini, «per renderli cioè partecipi dei beni divini, che superano assolutamente la comprensione della mente umana».[1]

Il sacro sinodo professa che «Dio, principio e fine di tutte le cose, può essere conosciuto con certezza dalle cose create con il lume naturale della ragione umana» [*cf. Rm 1,20*]; insegna però che alla divina rivelazione va attribuito «il fatto che tutto ciò che nelle cose divine non è di per sé inaccessibile alla ragione umana, possa essere conosciuto da tutti, speditamente, con indiscutibile certezza e senza mescolanza d'errore, anche nella presente situazione del genere umano».[2]

Capitolo II: La trasmissione della divina rivelazione

7. Tutto quello che aveva rivelato per la salvezza di tutti i popoli, con **4207**
somma benevolenza, Dio dispose che rimanesse sempre integro e venisse trasmesso a tutte le generazioni. Perciò Cristo Signore, nel quale trova compimento tutta la rivelazione del Dio altissimo [*cf. 2Cor 1,20; 3,16–4,6*], ordinò agli apostoli che l'evangelo – prima promesso per mezzo dei profeti e da lui adempiuto e promulgato di sua bocca – fosse predicato a tutti,[1] come la fonte di ogni verità che salva e di ogni regola morale, comunicando loro i doni divini.

***4207** [1] Cf. Mt 28,19s; Mc 16,15; Concilio di Trento, sessione 4ª, 8 aprile 1546, Decreto sulle Scritture canoniche (*1501).

Quod quidem fideliter factum est, tum ab Apostolis, qui in praedicatione orali, exemplis et institutionibus ea tradiderunt quae sive ex ore, conversatione et operibus Christi acceperant, sive a Spiritu Sancto suggerente didicerant, tum ab illis Apostolis virisque apostolicis, qui, sub inspiratione eiusdem Spiritus Sancti, nuntium salutis scriptis mandaverunt.[2]

4208 Ut autem Evangelium integrum et vivum iugiter in Ecclesia servaretur, Apostoli successores reliquerunt Episcopos, ipsis «suum ipsorum locum magisterii tradentes».[1] Haec igitur Sacra Traditio et Sacra utriusque Testamenti Scriptura veluti speculum sunt in quo Ecclesia in terris peregrinans contemplatur Deum, a quo omnia accipit, usquedum ad Eum videndum facie ad faciem sicuti est perducatur [*cf. 1Io 3,2*].

4209 8. Itaque praedicatio apostolica, quae in inspiratis libris speciali modo exprimitur, continua successione usque ad consummationem temporum conservari debebat.

Unde Apostoli, tradentes quod et ipsi acceperunt, fideles monent ut teneant traditiones quas sive per sermonem sive per epistulam didicerint [*cf. 2Th 2,15*], utque pro semel sibi tradita fide decertent *[821]* [*cf. Iud 3*].[1] Quod vero ab Apostolis traditum est, ea omnia complectitur quae ad Populi Dei vitam sancte ducendam fidemque augendam conferunt, sicque Ecclesia, in sua doctrina, vita et cultu, perpetuat cunctisque generationibus transmittit omne quod ipsa est, omne quod credit.

4210 Haec quae est ab Apostolis Traditio sub assistentia Spiritus Sancti in Ecclesia proficit:[1] crescit enim tam rerum quam verborum traditorum perceptio, tum ex contemplatione et studio credentium qui ea conferunt in corde suo [*cf. Lc 2,19.51*], tum ex intima spiritualium rerum quam experiuntur intelligentia, tum ex praeconio eorum qui cum episcopatus successione charisma veritatis certum acceperunt. Ecclesia scilicet, volventibus saeculis, ad plenitudinem divinae veritatis iugiter tendit, donec in ipsa consummentur verba Dei.

4211 Sanctorum Patrum dicta huius Traditionis vivificam testificantur praesentiam, cuius divitiae in praxim vitamque credentis et orantis Ecclesiae transfunduntur. Per eandem Traditionem integer Sacrorum Librorum canon Ecclesiae innotescit, ipsaeque Sacrae Litterae in ea penitius intelliguntur et indesinenter actuosae redduntur; sicque Deus, qui olim locutus est, sine intermissione cum dilecti Filii sui Sponsa colloquitur, et Spiritus Sanctus, per quem viva vox Evangelii in Ecclesia, et per ipsam in mundo resonat, credentes in omnem veritatem inducit, verbumque Christi in eis abundanter inhabitare facit [*cf. Col 3,16*].

² Cf. Concilio di Trento, ib.; Concilio Vaticano I, Costituzione dogmatica *Dei Filius* sulla fede cattolica, c. 2 (*3006).

4208** ¹ Ireneo di Lione, ***Adversus haereses, III, 3, n. 1 (PG 7, 848 / W.W. Harvey [Cambridge 1857] 2, 9 / SouChr 211, 30).

Ciò venne fedelmente eseguito tanto dagli apostoli, che con la predicazione orale, con l'esempio e le istituzioni trasmisero sia ciò che avevano ricevuto dalla bocca del Signore, dalla frequentazione e dalle opere di Cristo, sia ciò che avevano imparato per suggerimento dello Spirito Santo, quanto da quegli apostoli e uomini della loro cerchia i quali, sotto l'ispirazione del medesimo Spirito Santo, affidarono agli scritti l'annunzio della salvezza.[2]

Gli apostoli poi, affinché l'evangelo si conservasse sempre integro e vivo **4208**
nella chiesa, lasciarono come successori i vescovi, ad essi «affidando il loro proprio posto di maestri».[1] Questa sacra tradizione e la sacra Scrittura dell'uno e dell'altro Testamento sono dunque come uno specchio nel quale la chiesa pellegrina sulla terra contempla Dio, dal quale riceve ogni cosa, finché sarà condotta a vederlo faccia a faccia così come egli è [*cf. 1Gv 3,2*].

8. Pertanto, la predicazione apostolica, che è espressa in modo speciale **4209**
nei libri ispirati, doveva essere conservata con successione continua fino alla fine dei tempi.

Gli apostoli perciò, trasmettendo ciò che essi stessi avevano ricevuto, ammoniscono i fedeli a mantenere le tradizioni che hanno appreso sia a voce che per lettera [*cf. 2Ts 2,15*], e a combattere per la fede ad essi trasmessa una volta per sempre [*cf. Gd 3*].[1] Ciò che fu trasmesso dagli apostoli, poi, comprende tutto quanto contribuisce alla condotta santa e all'incremento della fede del popolo di Dio, e così la chiesa nella sua dottrina, nella sua vita e nel suo culto, perpetua e trasmette a tutte le generazioni tutto ciò che essa è, tutto ciò che crede.

Questa tradizione, che viene dagli apostoli, progredisce nella chiesa con **4210**
l'assistenza dello Spirito Santo:[1] cresce infatti la comprensione tanto delle cose quanto delle parole trasmesse, sia con la contemplazione e lo studio dei credenti, i quali le meditano in cuor loro [*cf. Lc 2,19.51*], sia con la profonda intelligenza delle cose spirituali di cui fanno esperienza, sia per la predicazione di coloro che, con la successione episcopale, hanno ricevuto un carisma sicuro di verità. In altre parole, la chiesa nel corso dei secoli tende costantemente alla pienezza della verità divina, finché in essa giungano a compimento le parole di Dio.

Le asserzioni dei santi padri attestano la vivificante presenza di questa **4211**
tradizione, le cui ricchezze si trasfondono nella prassi e nella vita della chiesa che crede e che prega. Per mezzo della medesima tradizione la chiesa conosce l'intero canone dei sacri Libri e in essa le stesse sacre Lettere si comprendono più profondamente e sono rese incessantemente efficaci; così Dio, che ha parlato in passato, parla senza interruzione con la sposa del suo Figlio diletto, e lo Spirito Santo, per mezzo del quale la viva voce dell'evangelo risuona nella chiesa e attraverso di essa nel mondo, introduce i credenti alla verità tutta intera e in essi fa dimorare abbondantemente la parola di Cristo [*cf. Col 3,16*].

***4209** ¹ Cf. Concilio Niceno II (*602); Concilio Costantinopolitano IV, sessione 10ª, c. 1 (*650-652).

***4210** ¹ Cf. Concilio Vaticano I, Costituzione dogmatica *Dei Filius* sulla fede cattolica, c. 4 (*3020).

4212 9. Sacra Traditio ergo et Sacra Scriptura arcte inter se connectuntur atque communicant. Nam ambae, ex eadem divina scaturigine promanantes, in unum quodammodo coalescunt et in eundem finem tendunt. Etenim Sacra Scriptura est locutio Dei quatenus divino afflante Spiritu scripto consignatur; Sacra autem Traditio verbum Dei, a Christo Domino et a Spiritu Sancto Apostolis concreditum, successoribus eorum integre transmittit, ut illud, praelucente Spiritu veritatis, praeconio suo fideliter servent, exponant atque diffundant; quo fit ut Ecclesia certitudinem suam de omnibus revelatis non per solam Sacram Scripturam hauriat. Quapropter utraque pari pietatis affectu ac reverentia suscipienda et veneranda est.[1] *[822]*

4213 10. Sacra Traditio et Sacra Scriptura unum verbi Dei sacrum depositum constituunt Ecclesiae commissum, cui inhaerens tota plebs sancta Pastoribus suis adunata in doctrina Apostolorum et communione, fractione panis et orationibus iugiter perseverat [*cf. Act 2,42 gr.*], ita ut in tradita fide tenenda, exercenda profitendaque singularis fiat Antistitum et fidelium conspiratio.[1]

4214 Munus autem authentice interpretandi verbum Dei scriptum vel traditum[1] soli vivo Ecclesiae Magisterio concreditum est,[2] cuius auctoritas in nomine Iesu Christi exercetur. Quod quidem Magisterium non supra verbum Dei est, sed eidem ministrat, docens nonnisi quod traditum est, quatenus illud, ex divino mandato et Spiritu Sancto assistente, pie audit, sancte custodit et fideliter exponit, ac ea omnia ex hoc uno fidei deposito haurit quae tamquam divinitus revelata credenda proponit.

Patet igitur Sacram Traditionem, Sacram Scripturam et Ecclesiae Magisterium, iuxta sapientissimum Dei consilium, ita inter se connecti et consociari, ut unum sine aliis non consistat, omniaque simul, singula suo modo sub actione unius Spiritus Sancti, ad animarum salutem efficaciter conferant.

Caput III: De Sacrae Scripturae divina inspiratione et de eius interpretatione

4215 11. Divinitus revelata, quae in Sacra Scriptura litteris continentur et prostant, Spiritu Sancto afflante consignata sunt. Libros enim integros tam Veteris quam Novi Testamenti, cum omnibus eorum partibus, sancta Mater Ecclesia ex apostolica fide pro sacris et canonicis habet, propterea quod, Spiritu Sancto inspirante conscripti [*cf. Io 20,31; 2Tm 3,16; 2Pt 1,19-21; 3,15s*],

*4212 [1] Cf Concilio di Trento, Decreto sulle Scritture canoniche (*1501)

*4213 [1] Cf. Pio XII, Costituzione apostolica *Munificentissimus Deus*, 1° nov. 1950 (AAS 42[1950] 756); cf. Cipriano, Lettera 66, 8: «La chiesa, popolo riunito attorno al Sacerdote e gregge che aderisce al suo pastore» («Ecclesia plebs Sacerdoti adunata et pastori suo grex adhaerens»: CSEL 3/II, 733)

9. La sacra tradizione e la sacra Scrittura sono tra loro strettamente congiunte e comunicanti. Poiché ambedue, scaturendo dalla stessa sorgente divina, formano in certo qual modo una cosa sola e tendono allo stesso fine. Infatti la sacra Scrittura è la parola di Dio in quanto è messa per scritto sotto l'ispirazione dello Spirito Santo; la sacra tradizione invece trasmette integralmente la parola di Dio, affidata da Cristo Signore e dallo Spirito Santo agli apostoli, ai loro successori affinché questi, illuminati dallo Spirito di verità, con la loro predicazione fedelmente la conservino, la spieghino e la diffondano; accade così che la chiesa attinga la sua certezza su tutte le verità rivelate non dalla sola sacra Scrittura. Perciò l'una e l'altra devono essere accettate e venerate con pari sentimento di pietà e con riverenza.[1] 4212

10. La sacra tradizione e la sacra Scrittura costituiscono l'unico sacro deposito della parola di Dio affidato alla chiesa, aderendo al quale tutto il popolo santo, unito ai suoi pastori, persevera costantemente nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nella frazione del pane e nelle orazioni [*cf. At 2,42 gr.*] in modo che, nel ritenere, praticare e professare la fede trasmessa, si stabilisca una singolare unità di spirito tra presuli e fedeli.[1] 4213

Il compito poi di interpretare autenticamente la parola di Dio, scritta o trasmessa,[1] è stato affidato al solo magistero vivo della chiesa,[2] la cui autorità è esercitata nel nome di Gesù Cristo. Questo magistero però non sta sopra la parola di Dio, ma ad essa serve, insegnando soltanto quello che è stato trasmesso, in quanto, per divino mandato e con l'assistenza dello Spirito Santo, piamente ascolta, santamente custodisce e fedelmente espone quella parola, e da questo unico deposito della fede attinge tutto quello che propone da credere come rivelato da Dio. 4214

È chiaro dunque che la sacra tradizione, la sacra Scrittura e il magistero della chiesa, per sapientissima disposizione di Dio, sono tra loro talmente connessi e congiunti da non poter sussistere l'uno senza l'altro, e tutti insieme, ciascuno secondo il proprio modo, sotto l'azione del medesimo Spirito Santo, contribuiscono efficacemente alla salvezza delle anime.

Capitolo III: L'ispirazione divina della sacra Scrittura e la sua interpretazione

11. Le verità divinamente rivelate, che nella sacra Scrittura sono letterariamente contenute e presentate, furono messe per iscritto sotto l'ispirazione dello Spirito Santo. Infatti la santa madre chiesa, per fede apostolica, ritiene sacri e canonici tutti interi i libri sia dell'Antico che del Nuovo Testamento, con tutte le loro parti, perché, scritti per ispirazione dello Spirito Santo [*cf. Gv 20,31; 2Tm 3,16; 2Pt 1,19-21; 3,15s*] hanno Dio per autore e come tali so- 4215

*4214 [1] Cf. Concilio Vaticano I, Costituzione dogmatica *Dei Filius* sulla fede cattolica, c. 3 (*3011).
[2] Cf. Pio XII, Enciclica *Humani generis*, 12 agosto 1950 (AAS 42[1950] 568s; *3886).

Deum habent auctorem, atque ut *[823]* tales ipsi Ecclesiae traditi sunt.[1] In sacris vero libris conficiendis Deus homines elegit, quos facultatibus ac viribus suis utentes adhibuit,[2] ut Ipso in illis et per illos agente,[3] ea omnia eaque sola, quae Ipse vellet, ut veri auctores scripto traderent.[4]

4216 Cum ergo omne id, quod auctores inspirati seu hagiographi asserunt, retineri debeat assertum a Spiritu Sancto, inde Scripturae libri veritatem, quam Deus nostrae salutis causā Litteris Sacris consignari voluit, firmiter, fideliter et sine errore docere profitendi sunt.[1] Itaque «omnis Scriptura divinitus inspirata et utilis ad docendum, ad arguendum, ad corripiendum, ad erudiendum in iustitia: ut perfectus sit homo Dei, ad omne opus bonum instructus» [*2Tm 3,16s gr.*].

4217 12. Cum autem Deus in Sacra Scriptura per homines more hominum locutus sit,[1] interpres Sacrae Scripturae, ut perspiciat, quid Ipse nobiscum communicare voluerit, attente investigare debet, quid hagiographi reapse significare intenderint et eorum verbis manifestare Deo placuerit.

Ad hagiographorum intentionem eruendam inter alia etiam *genera litteraria* respicienda sunt.

Aliter enim atque aliter veritas in textibus vario modo historicis, vel propheticis, vel poëticis, vel in aliis dicendi generibus proponitur et exprimitur.

4218 Oportet porro ut interpres sensum inquirat, quem in determinatis adiunctis hagiographus, pro sui temporis et suae culturae condicione, ope generum litterariorum illo tempore adhibitorum exprimere *[824]* intenderit et expresserit.[1]

Ad recte enim intelligendum id quod sacer auctor scripto asserere voluerit, rite attendendum est tum ad suetos illos nativos sentiendi, dicendi, narrandive modos, qui temporibus hagiographi vigebant, tum ad illos qui illo aevo in mutuo hominum commercio passim adhiberi solebant.[2]

4219 Sed, cum Sacra Scriptura eodem Spiritu quo scripta est etiam legenda et interpretanda sit,[1] ad recte sacrorum textuum sensum eruendum, non minus diligenter respiciendum est ad contentum et unitatem totius Scripturae, ratione habita vivae totius Ecclesiae Traditionis et analogiae fidei.

Exegetarum autem est secundum has regulas adlaborare ad Sacrae Scripturae sensum penitius intelligendum et exponendum, ut quasi praeparato studio, iudicium Ecclesiae maturetur. Cuncta enim haec, de ratione interpretan-

*4215 [1] Concilio Vaticano I, Costituzione dogmatica *Dei Filius* sulla fede cattolica, c 2 (*3006); Pontificia Commissione Biblica, Decreto del 18 giugno 1915 (EnchB n. 420; *3629), S Uffizio, Lettera del 22 dic. 1923 (EnchB n 499).
[2] Cf. Pio XII, Enciclica *Divino afflante spiritu*, 30 sett. 1943 (AAS 35[1943] 314 / EnchB n. 556).
[3] «Negli» e «per mezzo degli» uomini: cf Eb 1,1; 4,7 («in»), 2Sam 23,2; Mt 1,22 e passim («per mezzo»); Concilio Vaticano I, Schema sulla dottrina cattolica, nota 9 (CollLac VII, 522).
[4] Leone XIII, Enciclica *Providentissimus Deus*, 18 nov 1893 (ASS 26[1893/94] 288s / EnchB n. 125; *3293).
*4216 [1] Cf. Agostino, *De Genesi ad litteram*, II, 9, n. 20 (PL 34, 270s / CSEL 28/1, 46s); Lettera 82, 3 (PL 33, 277 / CSEL 34/II, 354); Tommaso d'Aquino, *De veritate*,

no stati consegnati alla chiesa.[1] Ma per comporre i libri sacri Dio scelse alcuni uomini e si servì di loro nel possesso delle loro facoltà e capacità,[2] affinché, agendo egli in essi e per loro mezzo,[3] scrivessero come veri autori tutte e soltanto quelle cose che egli voleva.[4]

Poiché dunque tutto quello che gli autori ispirati, cioè gli agiografi, asseriscono è da ritenersi asserito dallo Spirito Santo, per conseguenza si deve professare che i libri della Scrittura insegnano fermamente, fedelmente e senza errore la verità che Dio in vista della nostra salvezza volle fosse consegnata alle sacre Lettere.[1] Pertanto «tutta la Scrittura è ispirata da Dio e utile per insegnare, convincere, correggere e formare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona» [*2Tm 3,16s gr.*]. 4216

12. Poiché Dio nella sacra Scrittura ha parlato per mezzo di uomini alla maniera umana,[1] l'interprete della sacra Scrittura, per capire bene ciò che egli volle comunicare, deve ricercare con attenzione che cosa realmente gli agiografi hanno inteso dire e che cosa a Dio è piaciuto manifestare con le loro parole. 4217

Per scoprire l'intenzione degli agiografi, tra l'altro si deve tener conto anche dei *generi letterari.*

La verità infatti viene diversamente proposta ed espressa nei testi in varia maniera storici o profetici o poetici, o con altri modi di esprimersi.

È necessario dunque che l'interprete ricerchi il senso che l'agiografo intese esprimere ed espresse in determinate circostanze, secondo la condizione del suo tempo e della sua cultura, per mezzo dei generi letterari allora in uso.[1] 4218

Infatti, per comprendere esattamente quello che l'autore sacro ha voluto asserire nello scrivere, si deve fare debita attenzione sia agli abituali e originari modi di intendere, di esprimersi e di raccontare vigenti ai tempi dell'agiografo, sia a quelli che allora erano in uso qua e là nei rapporti umani.[2]

Però, dovendo la sacra Scrittura essere letta e interpretata con lo stesso Spirito con il quale fu scritta,[1] per scoprire con esattezza il senso dei sacri testi, si deve badare con non minore diligenza al contenuto e all'unità di tutta la Scrittura, tenendo debito conto della viva tradizione di tutta la chiesa e della analogia della fede. 4219

È compito degli esegeti, poi, contribuire secondo queste norme alla più profonda comprensione e all'esposizione del senso della sacra Scrittura affinché, con studi in qualche modo preparatori, si maturi il giudizio della chiesa.

q. 12, a 2, resp. (Editio Leonina 22/II, 371b-372b); Concilio di Trento, Decreto sulle Scritture canoniche (*1501), Leone XIII, Enciclica *Providentissimus Deus* (ASS 26[1893/94] 286s 288 289 / EnchB n. 121 124 126s); Pio XII, Enciclica *Divino afflante spiritu* (AAS 35[1943] 299s / EnchB n. 539).
*4217 [1] Cf. Agostino, *De civitate Dei*, XVII, 6, 2 (PL 41, 537 / CSEL 40/II, 228 / B. Dombart - A. Kalb: CpChL 48 [1955] 567).
*4218 [1] Cf. Agostino, *De doctrina christiana*, III, 18, n. 26 (PL 34, 75s / CSEL 80, 95 / J. Martin: CpChL 32 [1962] 93).
[2] Cf. Pio XII, Enciclica *Divino afflante spiritu* (AAS 35[1943] 314-318 / EnchB nn. 557-562; *3829s).
*4219 [1] Cf. Benedetto XV, Enciclica *Spiritus Paraclitus*, 15 sett. 1920 (AAS 12[1920] 402 / EnchB n. 469); Girolamo, *In Gal*, 5, 19-21 (PL 26, 417A).

di Scripturam, Ecclesiae iudicio ultime subsunt, quae verbi Dei servandi et interpretandi divino fungitur mandato et ministerio.[2]

4220 13. In Sacra Scriptura ergo manifestatur, salva semper Dei veritate et sanctitate, aeternae Sapientiae admirabilis *condescensio*, «ut discamus ineffabilem Dei benignitatem, et quanta sermonis attemperatione usus sit, nostrae naturae providentiam et curam habens».[1] Dei enim verba, humanis linguis expressa, humano sermoni assimilia facta sunt, sicut olim Aeterni Patris Verbum, humanae infirmitatis assumpta carne, hominibus simile factum est.

Caput IV: De Vetere Testamento

4221 14. Amantissimus Deus totius humani generis salutem sollicite intendens et praeparans, singulari dispensatione populum sibi elegit, cui promissiones concrederet. Foedere enim cum Abraham [*cf. Gn 15,18*] et cum plebe Israël per Moysen [*cf. Ex 24,8*] inito, populo sibi acquisito *[825]* ita Se tamquam unicum Deum verum et vivum verbis ac gestis revelavit, ut Israël, quae divinae essent cum hominibus viae experiretur, easque, ipso Deo per os Prophetarum loquente, penitius et clarius in dies intelligeret atque latius in gentes exhiberet [*cf. Ps 21,28s; 95,1-3; Is 2,1-4; Ier 3,17*]. Oeconomia autem salutis ab auctoribus sacris praenuntiata, enarrata atque explicata, ut verum Dei verbum in libris Veteris Testamenti exstat; quapropter hi libri divinitus inspirati perennem valorem servant: «Quaecumque enim scripta sunt, ad nostram doctrinam scripta sunt, ut per patientiam et consolationem Scripturarum spem habeamus» [*Rm 15,4*].

4222 15. Veteris Testamenti oeconomia ad hoc potissimum disposita erat, ut Christi universorum redemptoris Regnique Messianici adventum praepararet, prophetice nuntiaret [*cf. Lc 24,44; Io 5,39; 1Pt 1,10*] et variis typis significaret [*cf. 1Cor 10,11*].

Veteris autem Testamenti libri, pro condicione humani generis ante tempora instauratae a Christo salutis, Dei et hominis cognitionem ac modos quibus Deus iustus et misericors cum hominibus agit, omnibus manifestant. Qui libri, quamvis etiam imperfecta et temporaria contineant, veram tamen paedagogiam divinam demonstrant.[1] Unde iidem libri, qui vivum sensum Dei exprimunt, in quibus sublimes de Deo doctrinae ac salutaris de vita hominis sapientia mirabilesque precum thesauri reconduntur, in quibus tandem latet mysterium salutis nostrae, a Christifidelibus devote accipiendi sunt.

[2] Cf. Concilio Vaticano I, Costituzione dogmatica *Dei Filius* sulla fede cattolica, c. 2 (*3007).

Infatti quanto è stato qui detto sul modo di interpretare la Scrittura è sottoposto in ultima istanza al giudizio della chiesa, la quale adempie il divino mandato e ministero di conservare e di interpretare la parola di Dio.[2]

13. Nella sacra Scrittura dunque, pur restando sempre intatta la verità e 4220
la santità di Dio, si manifesta l'ammirabile *condiscendenza* dell'eterna Sapienza, «affinché possiamo apprendere l'ineffabile benignità di Dio e quanto egli, sollecito e provvido verso la nostra natura, abbia adattato il suo linguaggio».[1] Le parole di Dio, infatti, espresse con lingue umane, si sono fatte simili al linguaggio degli uomini, come già il Verbo dell'eterno Padre, avendo assunto la carne dell'umana debolezza, si fece simile agli uomini.

Capitolo IV: L'Antico Testamento

14. Nel suo grande amore Dio, progettando e preparando con sollecitu- 4221
dine la salvezza di tutto il genere umano, con singolare disegno si scelse un popolo, al quale affidare le promesse. Infatti, mediante l'alleanza conclusa con Abramo [*cf. Gn 15,18*] e con il popolo d'Israele per mezzo di Mosè [*cf. Es 24,8*], egli con parole ed eventi si rivelò al popolo che si era acquistato come l'unico Dio vivo e vero, in modo che Israele sperimentasse quali fossero le vie di Dio con gli uomini e, parlando Dio stesso per bocca dei profeti, le comprendesse con sempre maggiore profondità e chiarezza e con maggiore ampiezza le facesse conoscere alle genti [*cf. Sal 22,28s; 96,1-3; Is 2,1-4; Ger 3,17*]. L'economia della salvezza, poi, preannunziata, narrata e spiegata dai sacri autori, si trova come vera parola di Dio nei libri dell'Antico Testamento; perciò questi libri divinamente ispirati conservano valore perenne: «Infatti tutto ciò che è stato scritto prima di noi, è stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che ci vengono dalle Scritture teniamo viva la nostra speranza» [*Rm 15,4*].

15. L'economia dell'Antico Testamento era ordinata soprattutto a pre- 4222
parare, ad annunziare profeticamente [*cf. Lc 24,44; Gv 5,39; 1Pt 1,10*] e a indicare attraverso varie figure [*cf. 1Cor 10,11*] la venuta di Cristo redentore dell'universo e del suo regno messianico.

Inoltre i libri dell'Antico Testamento, tenendo conto della condizione del genere umano nel tempo che precedette la salvezza operata da Cristo, manifestano a tutti la conoscenza di Dio e dell'uomo, e anche i modi con i quali Dio giusto e misericordioso si comporta con gli uomini. Questi libri, sebbene contengano anche cose imperfette e provvisorie, dimostrano tuttavia la vera pedagogia divina.[1] Perciò i fedeli cristiani devono accogliere con devozione questi libri che esprimono un vivo senso di Dio, nei quali sono racchiusi sublimi insegnamenti su Dio e una sapienza salvifica sulla vita dell'uomo nonché mirabili tesori di preghiera, nei quali infine sta nascosto il mistero della nostra salvezza.

***4220** [1] Giovanni Crisostomo, *In Gen*, 3, 8 (hom. 17,1): «condiscendenza» («συγκατάβασις»: PG 53, 134).
***4222** [1] Cf. Pio XI, Enciclica *Mit brennender Sorge*, 14 marzo 1937 (AAS 29[1937] 151).

4223 16. Deus igitur librorum utriusque Testamenti inspirator et auctor, ita sapienter disposuit, ut Novum in Vetere lateret et in Novo Vetus pateret.[1] Nam, etsi Christus in sanguine suo Novum Foedus condidit [*cf. Lc 22,20; 1Cor 11,25*], libri tamen Veteris Testamenti integri in praeconio evangelico assumpti,[2] in Novo Testamento significationem suam completam acquirunt et ostendunt [*cf. Mt 5,17; Lc 24,27; Rm 16,25s; 2Cor 3,14-16*], illudque vicissim illuminant et explicant. *[826]*

Caput V: De Novo Testamento

4224 17. Verbum Dei, quod virtus Dei est in salutem omni credenti [*cf. Rm 1,16*], in scriptis Novi Testamenti praecellenti modo praesentatur et vim suam exhibet. Ubi enim venit plenitudo temporis [*cf. Gal 4,4*], Verbum caro factum est et habitavit in nobis plenum gratiae et veritatis [*cf. Io 1,14*]. Christus Regnum Dei in terris instauravit, factis et verbis Patrem suum ac Seipsum manifestavit, atque morte, resurrectione et gloriosa ascensione missioneque Spiritus Sancti opus suum complevit. Exaltatus a terra omnes ad Seipsum trahit [*cf. Io 12,32 gr.*], Ipse qui solus verba vitae aeternae habet [*cf. Io 6,68*].

Hoc autem mysterium aliis generationibus non est patefactum, sicut nunc revelatum est sanctis Apostolis Eius et Prophetis in Spiritu Sancto [*cf. Eph 3,4-6 gr.*], ut Evangelium praedicarent, fidem in Iesum Christum ac Dominum excitarent et Ecclesiam congregarent. Quarum rerum scripta Novi Testamenti exstant testimonium perenne atque divinum.

4225 18. Neminem fugit inter omnes, etiam Novi Testamenti Scripturas, Evangelia merito excellere, quippe quae praecipuum testimonium sint de Verbi Incarnati, Salvatoris nostri, vita atque doctrina.

Quattuor Evangelia originem apostolicam habere Ecclesia semper et ubique tenuit ac tenet. Quae enim Apostoli ex mandato Christi praedicaverunt, postea divino afflante Spiritu, in scriptis, ipsi et apostolici viri nobis tradiderunt, fidei fundamentum, quadriforme nempe Evangelium, secundum Matthaeum, Marcum, Lucam et Ioannem.[1]

4226 19. Sancta Mater Ecclesia firmiter et constantissime tenuit ac tenet quattuor recensita Evangelia, quorum historicitatem incunctanter affirmat, fideliter tradere quae Iesus Dei Filius, vitam inter homines degens, ad aeternam eorum salutem reapse fecit et docuit, usque in diem qua assumptus est [*cf. Act 1,1s*].

Apostoli quidem post ascensionem Domini, illa quae Ipse dixerat et fecerat, auditoribus ea pleniore intelligentia tradiderunt, qua ipsi, eventibus gloriosis Christi instructi et lumine *[827]* Spiritus veritatis[1] edocti, fruebantur.[2]

***4223** [1] Cf. Agostino, *Quaestiones in Heptateuchum*, 2, q. 73 (PL 34,623 / J Fraipont: CpChL 33 [1958] 106).
[2] Cf. Ireneo di Lione, *Adversus haereses*, III, 21, n 3 (PG 7, 950 / W.W Harvey [Cambridge 1857] 2, 115 [= 25, n. 1] / SouChr 211, 406-408); Cirillo di Gerusalemme, *Catechesi*, 4, 35 (PG 33, 497); Teodoro di Mopsuestia, *In Soph*. 1, 4-6 (PG 66, 452D-453A).

16. Dio dunque, ispiratore e autore dei libri dell'uno e dell'altro Testamento, sapientemente ha disposto che il Nuovo fosse nascosto nell'Antico e l'Antico diventasse chiaro nel Nuovo.[1] Infatti, anche se Cristo ha fondato la nuova alleanza nel suo sangue [*cf. Lc 22,20; 1Cor 11,25*], tuttavia i libri dell'Antico Testamento, integralmente assunti nella predicazione evangelica,[2] acquistano e manifestano il loro pieno significato nel Nuovo Testamento [*cf. Mt 5,17; Lc 24,27; Rm 16,25s; 2Cor 3,14-16*] e a loro volta lo illuminano e lo spiegano. 4223

Capitolo V: Il Nuovo Testamento

17. La parola di Dio, che è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede [*cf. Rm 1,16*], si presenta e manifesta la sua forza in modo eminente negli scritti del Nuovo Testamento. Quando infatti venne la pienezza del tempo [*cf. Gal 4,4*] il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, pieno di grazia e di verità [*cf. Gv 1,14*]. Cristo stabilì il regno di Dio sulla terra, con fatti e con parole manifestò il Padre suo e se stesso, e portò a compimento la sua opera con la morte, la risurrezione e la gloriosa ascensione e con l'invio dello Spirito Santo. Innalzato da terra attira tutti a se stesso [*cf. Gv 12,32 gr.*] lui che solo ha parole di vita eterna [*cf. Gv 6,68*]. 4224

Ma questo mistero non fu svelato alle altre generazioni come adesso è stato rivelato ai suoi santi apostoli e ai profeti nello Spirito Santo [*cf. Ef 3,4-6 gr.*], affinché predicassero l'evangelo, suscitassero la fede in Gesù Cristo e Signore e radunassero la chiesa. Di queste realtà gli scritti del Nuovo Testamento sono testimonianza perenne e divina.

18. A nessuno sfugge che tra tutte le Scritture, anche del Nuovo Testamento, i Vangeli hanno una meritata superiorità, in quanto sono la principale testimonianza sulla vita e sulla dottrina del Verbo incarnato, nostro Salvatore. 4225

La chiesa sempre e dappertutto ha ritenuto e ritiene che i quattro Vangeli sono di origine apostolica. Infatti ciò che gli apostoli per mandato di Cristo predicarono, in seguito, per ispirazione dello Spirito Santo, essi stessi e altri della cerchia apostolica tramandarono a noi attraverso gli scritti, che sono il fondamento della fede, cioè il Vangelo quadriforme, secondo Matteo, Marco, Luca e Giovanni.[1]

19. La santa madre chiesa ha ritenuto e ritiene con fermezza e con massima costanza che i quattro Vangeli sopraindicati, dei quali afferma senza alcuna esitazione la storicità, trasmettono fedelmente quanto Gesù Figlio di Dio, durante la sua vita tra gli uomini, effettivamente fece e insegnò per la loro salvezza eterna, fino al giorno nel quale fu assunto in cielo [*cf. At 1,1s*]. 4226

Gli apostoli poi, dopo l'ascensione del Signore, tramandarono ai loro ascoltatori quello che egli aveva detto e fatto con quella più completa comprensione della quale essi, ammaestrati dagli eventi gloriosi di Cristo e illuminati dalla luce dello Spirito di verità,[1] godevano.[2]

***4225** [1] Cf. Ireneo di Lione, *Adversus haereses*, III, 11, n. 8 (PG 7, 885 / W.W. Harvey [Cambridge 1857] 47-50 / SouChr 211, 160-170).
***4226** [1] Cf. Gv 14,26; 16.13.
[2] Cf. Gv 2,22; 12,16; cf 14,26; 16,12s; 7,39.

Auctores autem sacri quattuor Evangelia conscripserunt, quaedam e multis aut ore aut iam scripto traditis seligentes, quaedam in synthesim redigentes, vel statui ecclesiarum attendendo explanantes, formam denique praeconii retinentes, ita semper ut vera et sincera de Iesu nobiscum communicarent.[3] Illa enim intentione scripserunt, sive ex sua propria memoria et recordatione, sive ex testimonio illorum «qui ab initio ipsi viderunt et ministri fuerunt sermonis», ut cognoscamus eorum verborum de quibus eruditi sumus, «veritatem» [*cf. Lc 1,2-4*].

4227 20. Novi Testamenti canon praeter quattuor Evangelia etiam epistulas sancti Pauli aliaque scripta apostolica Spiritu Sancto inspirante exarata continet, quibus, ex sapienti Dei consilio, ea quae sunt de Christo Domino confirmantur, genuina Eius doctrina magis magisque declaratur, salutifera virtus divini operis Christi praedicatur, Ecclesiae initia ac admirabilis diffusio narrantur eiusque consummatio gloriosa praenuntiatur.

Apostolis enim suis Dominus Iesus sicut promiserat affuit [*cf. Mt 28,20*] et iis Paraclitum Spiritum misit, qui eos in plenitudinem veritatis induceret [*cf. Io 16,13*].

Caput VI: De Sacra Scriptura in vita Ecclesiae

4228 21. Divinas Scripturas sicut et ipsum Corpus dominicum semper venerata est Ecclesia, cum, maxime in sacra Liturgia, non desinat ex mensa tam verbi Dei quam Corporis Christi panem vitae sumere atque fidelibus porrigere. Eas una cum Sacra Traditione semper ut supremam fidei suae regulam habuit et habet, cum a Deo inspiratae et semel pro semper litteris consignatae, verbum ipsius Dei immutabiliter impertiant, atque in verbis Prophetarum Apostolorumque vocem Spiritus Sancti personare faciant.

Omnis ergo praedicatio ecclesiastica sicut ipsa religio christiana Sacra Scriptura nutriatur et regatur oportet. In sacris enim libris Pater qui in caelis est filiis suis peramanter occurrit et cum eis *[828]* sermonem confert; tanta autem verbo Dei vis ac virtus inest, ut Ecclesiae sustentaculum ac vigor, et Ecclesiae filiis fidei robur, animae cibus, vitae spiritualis fons purus et perennis exstet. Unde de Sacra Scriptura excellenter valent dicta: «Vivus est enim sermo Dei et efficax» [*Hb 4,12*], «qui potens est aedificare et dare hereditatem in sanctificatis omnibus» [*Act 20,32; cf. 1Th 2,13*].

4229 22. Christifidelibus aditus ad Sacram Scripturam late pateat oportet. Qua de causa Ecclesia inde ab initiis graecam illam antiquissimam Veteris Testamenti versionem a LXX viris nuncupatam ut suam suscepit; alias vero versiones orientales et versiones latinas, praecipue illam quam Vulgatam vocant, semper in honore habet.

Cum autem verbum Dei omnibus temporibus praesto esse debeat, Ecclesia materna sollicitudine curat, ut aptae ac rectae exarentur in varias linguas

[3] Cf. Pontificia Commissione Biblica, Istruzione *Sancta Mater Ecclesia* (AAS 56[1964] 715; *4405s).

Gli autori sacri poi scrissero i quattro Vangeli, scegliendo alcune cose tra le molte tramandate a voce o già per iscritto, di altre facendo una sintesi o spiegandole tenendo presente la situazione delle chiese, conservando infine il carattere di predicazione, sempre però in modo tale da riferirci su Gesù cose vere e autentiche.[3] Essi infatti, attingendo sia dalla propria memoria e dai propri ricordi sia dalla testimonianza di coloro «che fin dall'inizio videro personalmente e furono ministri della parola», scrissero con l'intenzione di farci conoscere la «verità» [*cf. Lc 1,2-4*] di quegli insegnamenti sui quali siamo stati istruiti.

20. Il canone del Nuovo Testamento, oltre i quattro Vangeli, contiene **4227**
anche le lettere di san Paolo e gli altri scritti apostolici composti per ispirazione dello Spirito Santo con i quali, per sapiente disposizione di Dio, è confermato tutto ciò che riguarda Cristo Signore, è ulteriormente spiegata la sua autentica dottrina, è predicata la potenza salvifica dell'opera divina di Cristo, sono narrati gli inizi e la mirabile diffusione della chiesa ed è preannunziata la sua gloriosa consumazione.

Il Signore Gesù, infatti, assistette i suoi apostoli come aveva promesso [*cf. Mt 28,20*] e inviò loro lo Spirito paraclito, perché li portasse alla pienezza della verità [*Gv 16,13*].

Capitolo VI: La sacra Scrittura nella vita della chiesa

21. La chiesa ha sempre venerato le divine Scritture come ha fatto per il **4228**
corpo stesso del Signore, non tralasciando, soprattutto nella sacra liturgia, di assumere il pane della vita dalla mensa sia della parola di Dio che del corpo di Cristo, e di porgerlo ai fedeli. Insieme con la sacra tradizione, la chiesa ha sempre considerato e considera la sacre Scritture come la regola della propria fede; esse infatti, essendo ispirate da Dio e consegnate agli scritti una volta per sempre, comunicano immutabilmente la parola di Dio stesso e nelle parole dei profeti e degli apostoli fanno risuonare la voce dello Spirito Santo.

È necessario dunque che tutta la predicazione ecclesiastica come la stessa religione cristiana sia nutrita e guidata dalla sacra Scrittura. Nei Libri sacri infatti il Padre che è nei cieli con molta amorevolezza viene incontro ai suoi figli ed entra in conversazione con loro; nella parola di Dio, poi, è contenuta una così grande efficacia e potenza da essere ancora per la chiesa sostegno e vigore, e per i figli della chiesa saldezza della fede, cibo dell'anima, sorgente pura e perenne di vita spirituale. Perciò vale in modo eccellente della sacra Scrittura ciò che è stato detto: «Viva ed efficace è la parola di Dio» [*Eb 4,12*], «essa ha il potere di edificare e di concedere l'eredità con tutti i santificati» [*At 20,32; cf. 1Ts 2,13*].

22. È necessario che i fedeli cristiani abbiano largo accesso alla sacra **4229**
Scrittura. Per questo motivo fin dagli inizi la chiesa accolse come sua l'antichissima traduzione greca dell'Antico Testamento detta dei Settanta; e ha sempre in onore le altre traduzioni orientali e le traduzioni latine, particolarmente quella che è detta Vulgata.

E poiché la parola di Dio deve essere a disposizione in ogni tempo, la chiesa con materna sollecitudine cura che si facciano traduzioni appropriate e corrette

versiones, praesertim ex primigeniis Sacrorum Librorum textibus. Quae si, data opportunitate et annuente Ecclesiae auctoritate, conficiantur communi etiam cum fratribus seiunctis nisu, ab omnibus christianis adhiberi poterunt.

4230 23. Verbi incarnati Sponsa, Ecclesia nempe, a Sancto Spiritu edocta, ad profundiorem in dies Scripturarum Sacrarum intelligentiam assequendam accedere satagit, ut filios suos divinis eloquiis indesinenter pascat; quapropter etiam studium sanctorum Patrum tum Orientis tum Occidentis et sacrarum Liturgiarum rite fovet.

Exegetae autem catholici, aliique Sacrae Theologiae cultores, collatis sedulo viribus, operam dent oportet, ut sub vigilantia Sacri Magisterii, aptis subsidiis divinas Litteras ita investigent et proponant, ut quam plurimi divini verbi administri possint plebi Dei Scripturarum pabulum fructuose suppeditare, quod mentem illuminet, firmet voluntates, hominum corda ad Dei amorem accendat.[1] Sacra Synodus Ecclesiae filiis, biblicarum rerum cultoribus, animum addit, ut opus feliciter susceptum, renovatis in dies viribus, omni studio secundum sensum Ecclesiae exsequi pergant.[2]

4231 24. Sacra Theologia in verbo Dei scripto, una cum Sacra Traditione, tamquam in perenni fundamento innititur, in eoque ipsa firmissime *[829]* roboratur semperque iuvenescit, omnem veritatem in mysterio Christi conditam sub lumine fidei perscrutando. Sacrae autem Scripturae verbum Dei continent et, quia inspiratae, vere verbum Dei sunt; ideoque Sacrae Paginae studium sit veluti anima Sacrae Theologiae.[1]

Eodem autem Scripturae verbo etiam ministerium verbi, pastoralis nempe praedicatio, catechesis omnisque instructio christiana, in qua homilia liturgica eximium locum habeat oportet, salubriter nutritur sancteque virescit.

4232 25. Quapropter clericos omnes, imprimis Christi sacerdotes ceterosque qui ut diaconi vel catechistae ministerio verbi legitime instant, assidua lectione sacra atque exquisito studio in Scripturis haerere necesse est, ne quis eorum fiat «verbi Dei inanis forinsecus praedicator, qui non est intus auditor»,[1] dum verbi divini amplissimas divitias, speciatim in sacra Liturgia, cum fidelibus sibi commissis communicare debet.

Pariter Sancta Synodus christifideles omnes, praesertim sodales religiosos, vehementer peculiariterque exhortatur, ut frequenti divinarum Scripturarum lectione «eminentem scientiam Iesu Christi» [*Phil 3,8*] ediscant. «Ignoratio enim Scripturarum ignoratio Christi est».[2] Libenter igitur ad sa-

*4230 [1] Cf. Pio XII, Enciclica *Divino afflante spiritu*, 30 sett. 1943 (AAS 35[1943] 310 311s 321s / EnchB nn. 551 553 567); Pontificia Commissione Biblica, Istruzione sul retto insegnamento della sacra Scrittura nei seminari ecclesiastici e nei collegi dei religiosi, 30 maggio 1950 (AAS 42[1950] 495-505).
[2] Cf. Pio XII, Enciclica *Divino afflante spiritu* (AAS 35[1943] 324s / EnchB n. 569).

nelle varie lingue, soprattutto dai testi originali dei sacri Libri. Se queste, secondo l'opportunità e con il consenso dell'autorità della chiesa, saranno fatte in collaborazione con i fratelli separati, potranno essere usate da tutti i cristiani.

23. La sposa del Verbo incarnato, cioè la chiesa, istruita dallo Spirito 4230
Santo di giorno in giorno si sforza di avvicinarsi ad una comprensione più profonda delle sacre Scritture, per nutrire incessantemente i suoi figli con le divine parole; perciò a ragione favorisce anche lo studio dei santi padri sia dell'oriente che dell'occidente e delle sacre liturgie.

Bisogna poi che gli esegeti cattolici e gli altri cultori di sacra teologia, collaborando con zelo, si impegnino, sotto la vigilanza del sacro magistero, a studiare e spiegare con opportuni sussidi le divine Lettere, in modo che il maggior numero possibile di ministri della divina parola possa offrire con frutto al popolo di Dio l'alimento delle Scritture, che illumini la mente, corrobori la volontà, accenda i cuori degli uomini all'amore di Dio.[1] Il sacro sinodo incoraggia i figli della chiesa che coltivano le scienze bibliche, affinché con energia sempre rinnovata e in conformità al pensiero della chiesa col massimo impegno portino a compimento l'opera felicemente intrapresa.[2]

24. La sacra teologia si basa sulla parola di Dio scritta, insieme con la sa- 4231
cra tradizione, come su un fondamento perenne, e in essa vigorosamente si consolida e sempre ringiovanisce, scrutando alla luce della fede tutta la verità racchiusa nel mistero di Cristo. Le sacre Scritture inoltre contengono la parola di Dio e, perché ispirate, sono veramente parola di Dio; perciò lo studio della sacra Pagina sia come l'anima della sacra teologia.[1]

Anche il ministero della Parola, cioè la predicazione pastorale, la catechesi, e ogni genere di istruzione cristiana, nella quale l'omelia liturgica deve avere un posto privilegiato, trova nella stessa parola della Scrittura nutrimento sano e santo vigore.

25. Perciò è necessario che i chierici, in primo luogo i sacerdoti di Cristo 4232
e quanti, come i diaconi o i catechisti, si dedicano legittimamente al ministero della parola, stiano in contatto con le Scritture mediante la sacra lettura assidua e lo studio accurato, affinché non diventi «vano predicatore della parola di Dio all'esterno, colui che non l'ascolta di dentro»,[1] mentre deve comunicare ai fedeli a lui affidati le sovrabbondanti ricchezze della parola divina, specialmente nella sacra liturgia.

Parimenti il sacro sinodo esorta con particolare forza tutti i fedeli cristiani, soprattutto i religiosi, a imparare «la sublime scienza di Gesù Cristo» [*Fil 3,8*] con la frequente lettura delle divine Scritture. «L'ignoranza delle Scritture infatti è ignoranza di Cristo».[2] Si accostino dunque volentieri al sacro testo,

*4231 [1] Cf. Leone XIII, Enciclica *Providentissimus Deus*, 18 nov. 1893 (ASS 26[1893/94] 283 / EnchB n. 114); Benedetto XV, Enciclica *Spiritus Paraclitus*, 15 sett. 1920 (AAS 12[1920] 409 / EnchB n. 483).
*4232 [1] Agostino, *Sermones*, 179, 1 (PL 38, 966).
[2] Girolamo, *Commentarii in Esaiam*, proemio (PL 24, 17 / M Adriaen: CpChL 73 [1963] 1); cf. Benedetto XV, Enciclica *Spiritus Paraclitus* (AAS 12[1920] 404-407 / EnchB nn. 475-480); Pio XII, Enciclica *Divino afflante spiritu* (AAS 35[1943] 303s / EnchB n. 544).

crum textum ipsum accedant, sive per sacram Liturgiam divinis eloquiis confertam, sive per piam lectionem, sive per institutiones ad id aptas aliaque subsidia, quae approbantibus et curantibus Pastoribus Ecclesiae ubique nostro tempore laudabiliter diffunduntur. Meminerint autem orationem concomitari debere Sacrae Scripturae lectionem, ut fiat colloquium inter Deum et hominem; nam «illum alloquimur, cum oramus; illum audimus, cum divina legimus oracula».[3]

4233 Sacris autem Antistitibus, «apud quos est apostolica doctrina»,[1] fideles sibi commissos ad rectum divinorum librorum usum, praesertim Novi Testamenti et imprimis Evangeliorum, opportune instituere competit per sacrorum textuum versiones, quae necessariis et vere sufficientibus *[830]* explicationibus instructae sint, ut tuto ac utiliter Ecclesiae filii cum Scripturis Sacris conversentur earumque spiritu imbuantur.

4234 Insuper editiones Sacrae Scripturae, aptis instructae adnotationibus, ad usum etiam non-christianorum eorundemque conditionibus accommodatae, conficiantur, quas quoquomodo sive animarum Pastores sive Christiani cuiuscumque status spargere sapienter curent.

4235 26. Ita ergo lectione et studio Sacrorum Librorum «sermo Dei currat et clarificetur» [*2Th 3,1*], thesaurusque revelationis, Ecclesiae concreditus, magis magisque corda hominum impleat. Sicut ex assidua frequentatione mysterii Eucharistici Ecclesiae vita incrementum suscipit, ita novum spiritualis vitae impulsum sperare licet ex adaucta veneratione verbi Dei, quod «manet in aeternum» [*Is 40,8; cf. 1Pt 1,23-25*].

4240-4245: Sessio publica IX, 7 Dec. 1965: Decl. de libertate religiosa *Dignitatis humanae*

Oggetto della dichiarazione è «il diritto della persona e delle comunità alla libertà sociale e civile in materia religiosa» («ius personae et communitatum ad libertatem socialem et civilem in re religiosa» [sottotitolo]), non il problema della verità della religione cristiana, del rapporto del singolo con Dio o della libertà nella chiesa. Progettato inizialmente dal Segretariato per la promozione dell'unità dei cristiani come c. V dello schema sull'ecu-

1. Libertatis religiosae ratio generalis

4240 2. Haec Vaticana Synodus declarat personam humanam ius habere ad libertatem religiosam. Huiusmodi libertas in eo consistit, quod omnes homines debent immunes esse a coërcitione ex parte sive singulorum sive coetuum socialium et cuiusvis potestatis humanae, et ita quidem ut in re religiosa neque aliquis cogatur ad agendum contra suam conscientiam neque impediatur, quominus iuxta suam conscientiam agat privatim et publice, vel solus vel aliis consociatus, intra debitos limites.

Insuper declarat ius ad libertatem religiosam esse revera fundatum in ipsa dignitate *[931]* personae humanae, qualis et verbo Dei revelato et ipsa ratione

[3] Ambrogio, *De officiis ministrorum*, I, 20, n. 88 (PL 16, 50).

sia per mezzo della sacra liturgia, ricca di parole divine, sia mediante la pia lettura, sia mediante iniziative adatte allo scopo e altri sussidi che oggi lodevolmente si diffondono ovunque con l'approvazione e a cura dei pastori. Si ricordino però che la lettura della sacra Scrittura deve essere accompagnata dalla preghiera, affinché si stabilisca il dialogo tra Dio e l'uomo; infatti «a lui parliamo, quando preghiamo; lui ascoltiamo, quando leggiamo gli oracoli divini».[3]

Ai sacri presuli, poi, «depositari della dottrina apostolica»[1] compete istruire opportunamente i fedeli loro affidati sul retto uso dei libri divini, soprattutto del Nuovo Testamento e in primo luogo dei Vangeli, mediante traduzioni dei sacri testi, che siano corredate da note necessarie e veramente sufficienti, affinché i figli della chiesa si familiarizzino con sicurezza e con utilità con le sacre Scritture e siano imbevuti del loro spirito. **4233**

Inoltre si preparino edizioni della sacra Scrittura, fornite di idonee annotazioni, ad uso dei non-cristiani e adatte alla loro situazione, che sia i pastori d'anime sia i cristiani di qualunque stato avranno cura di diffondere in ogni maniera con saggezza. **4234**

26. Così dunque, con la lettura e con lo studio dei Libri sacri «la parola di Dio si diffonda e sia glorificata» [*2Ts 3,1*] e il tesoro della rivelazione, affidato alla chiesa, riempia sempre più il cuore degli uomini. Come dall'assidua frequenza al mistero eucaristico prende vigore la vita della chiesa, così è lecito sperare nuovo impulso di vita spirituale dall'accresciuta venerazione della parola di Dio che «rimane in eterno» [*Is 40,8; cf. 1Pt 1,23-25*]. **4235**

4240-4245: Sessione pubblica 9ª, 7 dic. 1965: Dichiarazione *Dignitatis humanae* sulla libertà religiosa

menismo, il testo fu collocato dapprima in veste di «Declaratio prior» (cf. *4185°) in una sua appendice, poi ne fu disgiunto e dopo sei susseguenti elaborazioni divenne una dichiarazione a parte. – *Ed* : AAS 58(1966) /COD 1002-1007 / ASyn 4/VII, 664-668 / CoDeDE 513-524.

I. Aspetti generali della libertà religiosa

2. Questo sinodo Vaticano dichiara che la persona umana ha diritto alla libertà religiosa. Tale libertà consiste in questo, che tutti gli uomini devono essere immuni dalla coercizione da parte sia di singoli, sia di gruppi sociali e di qualsivoglia potestà umana, e in modo tale che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza né sia impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità alla sua coscienza, privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata. **4240**

Inoltre dichiara che il diritto alla libertà religiosa si fonda realmente sulla dignità stessa della persona umana, quale si conosce sia per mezzo della paro-

*4233 [1] Ireneo di Lione, *Adversus Haereses*, IV, 32, n 1 (PG 7, 1071 / W.W. Harvey [Cambridge 1857] 2,255 [= 49, n. 2] / SouChr 100/II, 798).

cognoscitur.[1] Hoc ius personae humanae ad libertatem religiosam in iuridica societatis ordinatione ita est agnoscendum, ut ius civile evadat.

4241 Secundum dignitatem suam homines cuncti, quia personae sunt, ratione scilicet et libera voluntate praediti ideoque personali responsabilitate aucti, sua ipsorum natura impelluntur necnon morali tenentur obligatione ad veritatem quaerendam, illam imprimis quae religionem spectat. Tenentur quoque veritati cognitae adhaerere atque totam vitam suam iuxta exigentias veritatis ordinare.

Huic autem obligationi satisfacere homines, modo suae propriae naturae consentaneo, non possunt nisi libertate psychologica simul atque immunitate a coërcitione externa fruantur. Non ergo in subiectiva personae dispositione, sed in ipsa eius natura ius ad libertatem religiosam fundatur. Quamobrem ius ad hanc immunitatem perseverat etiam in iis qui obligationi quaerendi veritatem eique adhaerendi non satisfaciunt; eiusque exercitium impediri nequit dummodo iustus ordo publicus servetur.

4242 3. Quae clarius adhuc patent consideranti supremam humanae vitae normam esse ipsam legem divinam, aeternam, obiectivam atque universalem, qua Deus consilio sapientiae et dilectionis suae mundum universum viasque communitatis humanae ordinat, dirigit, gubernat. Huius suae legis Deus hominem participem reddit, ita ut homo, providentia divina suaviter disponente, veritatem incommutabilem magis magisque agnoscere possit.[1] Quapropter unusquisque officium ideoque et ius habet veritatem in re religiosa quaerendi ut sibi, mediis adhibitis idoneis, recta et vera conscientiae iudicia prudenter efformet. ...

4243 *[932]* 4. Libertas seu immunitas a coërcitione in re religiosa, quae singulis personis competit, etiam ipsis in communi agentibus agnoscenda est. Communitates enim religiosae a sociali natura tum hominis tum ipsius religionis requiruntur.

His igitur communitatibus, dummodo iustae exigentiae ordinis publici non violentur, iure debetur immunitas, ut secundum proprias normas sese regant, Numen supremum cultu publico honorent, membra sua in vita religiosa exercenda adiuvent et doctrina sustentent atque eas institutiones promoveant, in quibus membra cooperentur ad vitam propriam secundum sua principia religiosa ordinandam. ...

II. Libertas religiosa sub luce Revelationis

4244 *[935]* 9. Quae de iure hominis ad libertatem religiosam declarat haec Vaticana Synodus, fundamentum habent in dignitate personae, cuius exigentiae

*4240 [1] Cf. Giovanni XXIII, Enciclica *Pacem in terris*, 11 aprile 1963 (AAS 55[1963] 260s; *3961); Pio XII, Radiomessaggio, 24 dic. 1942 (AAS 35[1943] 19); Pio XI, Enciclica *Mit brennender Sorge*, 14 marzo 1937 (AAS 29[1937] 160), Leone XIII, Enciclica *Libertas praestantissimum*, 20 giugno 1888 (Leone XIII, *Acta*, Roma, 8, 237s).

la rivelata di Dio, sia mediante la stessa ragione.[1] Questo diritto della persona umana alla libertà religiosa deve essere riconosciuto nell'ordinamento giuridico della società e diventare diritto civile.

A motivo della loro dignità tutti quanti gli uomini, in quanto sono persone, cioè dotati di ragione e di libera volontà e perciò investiti di responsabilità personale, sono spinti dalla loro stessa natura e sono tenuti per obbligo morale a cercare la verità, in primo luogo quella concernente la religione. E sono pure tenuti ad aderire alla verità conosciuta e a ordinare tutta la loro vita secondo le esigenze della verità. 4241

Però gli uomini non sono in grado di soddisfare a questo obbligo in modo rispondente alla loro natura, se non godono della libertà psicologica e nello stesso tempo anche dell'immunità dalla coercizione esterna. Il diritto alla libertà religiosa non si fonda quindi su una disposizione soggettiva della persona, ma sulla sua stessa natura. Per cui il diritto a questa immunità perdura anche in coloro che non soddisfano all'obbligo di cercare la verità e di aderire ad essa; e il suo esercizio non può essere impedito, purché sia rispettato il giusto ordine pubblico.

3. Tutto questo appare ancor più chiaramente a chi considera che norma 4242
suprema della vita umana è la stessa legge divina, eterna, oggettiva e universale, per mezzo della quale Dio con un disegno di sapienza e amore ordina, dirige e governa il mondo intero e le vie della comunità umana. E Dio rende partecipe l'uomo di questa sua legge, cosicché l'uomo, per soave disposizione della provvidenza divina, possa conoscere sempre più l'immutabile verità.[1] Perciò ognuno ha il dovere e quindi il diritto di cercare la verità in materia religiosa, utilizzando i mezzi idonei per formarsi prudentemente giudizi di coscienza retti e veri. ...

4. La libertà, cioè l'immunità da coercizione in materia religiosa, che 4243
compete alle singole persone, deve essere riconosciuta ad esse anche quando agiscono comunitariamente. Le comunità religiose infatti sono postulate dalla natura sociale tanto dell'uomo, quanto della religione stessa.

A queste comunità pertanto, purché non siano violate le giuste esigenze dell'ordine pubblico, dev'essere riconosciuto il diritto all'immunità, per reggersi secondo norme proprie, per onorare la divinità suprema con culto pubblico, per aiutare i propri membri ad esercitare la vita religiosa e sostenerli con la dottrina, come pure per promuovere quelle istituzioni nelle quali i membri cooperino per ordinare la propria vita secondo i principi della propria religione. ...

II. La libertà religiosa alla luce della rivelazione

9. Quanto questo sinodo Vaticano dichiara sul diritto dell'uomo alla li- 4244
bertà religiosa ha il suo fondamento sulla dignità della persona, le cui esigenze

*4242 [1] Cf. Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae*, I-II, q. 91, a. 1; q. 93, a. 1-2 (Editio Leonina 7, 153 162s).

rationi humanae plenius innotuerunt per saeculorum experientiam. Immo haec doctrina de libertate radices habet in divina Revelatione, quapropter eo magis a Christianis sancte servanda est. ...

4245 *[936]* 10. Caput est ex praecipuis doctrinae catholicae, in verbo Dei contentum et a Patribus constanter praedicatum,[1] hominem debere Deo voluntarie respondere credendo; invitum proinde neminem esse cogendum ad amplectendam fidem.[2] Etenim actus fidei ipsa sua natura voluntarius est, cum homo, a Christo Salvatore redemptus et in adoptionem filiorum per Iesum Christum vocatus,[3] Deo Sese revelanti adhaerere non possit, nisi Patre eum trahente[4] rationabile liberumque Deo praestiterit fidei obsequium.

Indoli ergo fidei plene consonum est ut, in re religiosa, quodvis genus coërcitionis ex parte hominum excludatur. Ac proinde ratio libertatis religiosae haud parum confert ad illum rerum statum fovendum, in quo homines expedite possint invitari ad fidem christianam, illam sponte amplecti atque eam in tota vitae ratione actuose confiteri.

4301-4345: Sessio publica IX, 7 Dec. 1965: Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis *Gaudium et spes*

Uno degli intenti fondamentali di Giovanni XXIII era l'apertura della chiesa al mondo (cf. la costituzione apostolica di convocazione *Humanae salutis* del 25 dic. 1961: AAS 54[1962] 7-10). In un discorso dell'11 sett. 1962 il papa aveva distinto problematiche della chiesa «ad intra» e «ad extra» (CivCatt 113[1962] III 522s; EnchVat 1, 25*g-l). Questa distinzione, in seguito all'intervento del card. Suenens (Malines) del 4 dic. 1963, divenne costitutiva per la struttura della presente costituzione. La costituzione viene chiamata «pastorale» «per il motivo che sul fondamento di principi dottrinali vuole esprimere il ▷

Prooemium

4301 1. *(De intima coniunctione Ecclesiae cum tota familia gentium).* Gaudium et spes, luctus et angor hominum huius temporis, pauperum praesertim et quorumvis afflictorum, gaudium sunt et spes, luctus et angor etiam Christi discipulorum, nihilque vere humanum invenitur, *[1026]* quod in corde eorum non resonet. Ipsorum enim communitas ex hominibus coalescit, qui, in Christo coadunati, a Spiritu Sancto diriguntur in sua ad Regnum Patris peregrinatione et nuntium salutis omnibus proponendum acceperunt. Quapropter ipsa cum genere humano eiusque historia se revera intime coniunctam experitur.

*4245 [1] Cf. Lattanzio, *De divinis institutionibus*, V, 19 (CSEL 19, 463s 465 / PL 6, 614 616 [= V, 20]); Ambrogio, Lettera 21, all'imperatore Valentiniano (PL 16,1005); Agostino, *Contra litteras Petiliani*, II, 83 (CSEL 52, 112 / PL 43, 315), cf. *Decretales*, cs. 23, q. 5, c 33 (Frdb 1, 939), Agostino, Lettera 23 (PL 33, 98); Lettera 34 (PL 33, 132); Lettera 35 (PL 33, 135), Gregorio I Magno, Lettera ai vescovi Virgilio e Teodoro di Marsiglia: *Registrum epistolarum*, I, 45 (PL 77, 510s [= I, 47] / MGH Epistulae 1 72 / D Norberg, CpChL 140 [1982] 59); Lettera al vescovo Giovanni di Costantinopoli: *Registrum epistolarum*, III, 52 (PL 77, 649 [= III, 53] / MGH Epistulae 1 210 / CpChL 140, 197-199); cf. *Decretales*,

la ragione umana venne scoprendo sempre più chiaramente attraverso l'esperienza dei secoli. Anzi, questa dottrina sulla libertà affonda le radici nella rivelazione divina, per cui va rispettata tanto più santamente dai cristiani. ...

10. Un principio fondamentale della dottrina cattolica, contenuto nella parola di Dio e costantemente predicato dai padri,[1] è che l'uomo deve rispondere volontariamente a Dio credendo; perciò nessuno può essere costretto ad abbracciare la fede contro la sua volontà.[2] Infatti l'atto di fede è volontario per sua stessa natura, giacché l'uomo, redento da Cristo salvatore e chiamato[3] in Cristo Gesù ad essere figlio adottivo, non può aderire a Dio che si rivela, se, attratto dal Padre,[4] non presta a Dio un'adesione di fede ragionevole e libera. 4245

È quindi pienamente rispondente alla natura della fede che, in materia religiosa, si escluda ogni forma di coercizione da parte degli uomini. E perciò il principio della libertà religiosa contribuisce non poco a favorire quella situazione nella quale gli uomini possono essere invitati facilmente alla fede cristiana, e possono abbracciarla spontaneamente e professarla attivamente in tutte le manifestazioni della vita.

4301-4345: Sessione pubblica 9ª, 7 dic. 1965: Costituzione pastorale *Gaudium et spes* sulla chiesa nel mondo contemporaneo

rapporto d'essere della chiesa con il mondo e gli uomini d'oggi» («Pastoralis autem dicitur Constitutio ex eo quod, principiis doctrinalibus innixa, habitudinem Ecclesiae ad mundum et ad homines hodiernos exprimere intendit» [nota esplicativa del titolo]). La Costituzione è il risultato di complessivamente 8 stesure del testo. I titoli dei singoli numeri fanno parte, in conformità ad una votazione a proposito, del testo conciliare – *Ed.*: AAS 58(1966) 1025-1115 / COD 1069-1099 / ASyn 4/VIII, 733-764 / CoDeDe 681-751.

Proemio

1. (*Unione della chiesa con l'intera famiglia umana*). Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. La loro comunità, infatti, è composta di uomini, i quali, riuniti insieme nel Cristo, sono guidati dallo Spirito Santo nel loro pellegrinaggio verso il regno del Padre e hanno ricevuto un messaggio di salvezza da proporre a tutti. Perciò essa si sente realmente e intimamente solidale con il genere umano e con la sua storia. 4301

dist XLV, c. 1 (Frdb 1, 160; Sinodo di Toledo IV, c. 57 (MaC 10, 633); cf. *Decretales*, dist. XLV, c. 5 (Frdb 1, 161s); Clemente III, Bolla *Sicut Iudaei*: Gregorio IX, *Decretales*, l. V, tit. VI, c. 9 (Frdb 2, 774); Innocenzo III, Lettera all'arcivescovo di Arles: *Decretales*, l. III, tit XLII, c 3 (Frdb 2, 646; *781).

[2] Cf. CIC/1917, can 1351; Pio XII, Discorso ai giudici d'inchiesta e agli altri giudici e ministri del tribunale della S. Romana Rota, 6 ott. 1946 (AAS 38[1946] 394); Enciclica *Mystici corporis*, 29 giugno 1943 (AAS 35[1943] 243; *3822)

[3] Cf. Ef 1,5.

[4] Cf. Gv 6,44.

4302 2. *(Ad quosnam Concilium sermonem dirigat).* Ideo Concilium Vaticanum Secundum, mysterio Ecclesiae penitius investigato, iam non ad solos Ecclesiae filios omnesque Christi nomen invocantes, sed ad universos homines incunctanter sermonem convertit, omnibus exponere cupiens quomodo Ecclesiae praesentiam ac navitatem in mundo hodierno concipiat.

Mundum igitur hominum prae oculis habet seu universam familiam humanam cum universitate rerum inter quas vivit; mundum, theatrum historiae generis humani, eiusque industria, cladibus ac victoriis signatum; mundum, quem christifideles credunt ex amore Creatoris conditum et conservatum, sub peccati quidem servitute positum, sed a Christo crucifixo et resurgente, fracta potestate Maligni, liberatum, ut secundum propositum Dei transformetur et ad consummationem perveniat.

4303 3. *(De ministerio homini praebendo).* Nostris autem diebus, genus humanum, de propriis inventis propriaque potentia admiratione commotum, saepe tamen anxias agitat quaestiones de hodierna mundi evolutione, de loco et munere hominis in orbe universo, de sui individualis et collectivi conaminis sensu, denique de ultimo rerum hominumque fine.

Quapropter Concilium, fidem universi populi Dei, a Christo congregati, testificans et exponens, ipsius coniunctionem, observantiam ac dilectionem erga totam hominum familiam, cui inseritur, eloquentius demonstrare non valet quam instituendo cum ea de variis illis problematibus colloquium, lumen afferendo ex Evangelio depromptum, atque humano generi salutares vires suppeditando, quas ipsa Ecclesia, Spiritu Sancto ducente, a Fundatore suo accipit. Hominis enim persona salvanda est humanaque societas instauranda. Homo igitur, et quidem unus ac totus, cum corpore et anima, corde et conscientia, mente et voluntate, totius nostrae explanationis cardo erit.

Ideo Sacra Synodus, altissimam vocationem hominis profitens et *[1027]* divinum quoddam semen in eo insertum asseverans, generi humano sinceram cooperationem Ecclesiae offert ad instituendam eam omnium fraternitatem quae huic vocationi respondeat. Nulla ambitione terrestri movetur Ecclesia, sed unum tantum intendit: nempe, Spiritus Paracliti ductu, opus ipsius continuare Christi, qui in mundum venit ut testimonium perhiberet veritati,[1] ut salvaret, non ut iudicaret, ut ministraret, non ut sibi ministraretur.[2]

Expositio introductiva
De hominis condicione in mundo hodierno

4304 4. *(De spe et angore).* Ad tale munus exsequendum, per omne tempus Ecclesiae officium incumbit signa temporum perscrutandi et sub Evangelii luce interpretandi; ita ut, modo unicuique generationi accommodato ad perennes hominum interrogationes de sensu vitae praesentis et futurae deque earum mutua relatione respondere possit. Oportet itaque ut mundus in quo vivimus necnon eius exspectationes, appetitiones et indoles saepe dramatica co-

*4303 [1] Cf. Gv 18,37.
[2] Cf. Gv 3,17; Mt 20,28; Mc 10,45

2. (*A chi si rivolge il concilio*). Per questo, il concilio Vaticano II, avendo penetrato più a fondo il mistero della chiesa, passa ora senza esitazione a rivolgere la sua parola non ai soli figli della chiesa né solamente a tutti coloro che invocano il nome di Cristo, ma a tutti indistintamente gli uomini, desiderando di esporre loro come esso intende la presenza e l'azione della chiesa nel mondo contemporaneo. 4302

Il mondo che esso ha presente è perciò quello degli uomini, ossia l'intera famiglia umana nel contesto di tutte quelle realtà entro le quali essa vive; il mondo, che è teatro della storia del genere umano e reca i segni degli sforzi suoi, delle sue sconfitte e delle sue vittorie, il mondo che i cristiani credono creato e conservato in esistenza dall'amore del Creatore, mondo certamente posto sotto la schiavitù del peccato, ma dal Cristo crocifisso e risorto, con la sconfitta del maligno, liberato e destinato, secondo il proposito divino, a trasformarsi e a giungere al suo compimento.

3. (*A servizio dell'uomo*). Ai nostri giorni, l'umanità scossa da ammirazione per le sue scoperte e la sua potenza, agita però spesso ansiose questioni sull'attuale evoluzione del mondo, sul posto e sul compito dell'uomo nell'universo, sul senso dei propri sforzi individuali e collettivi, e ancora sul fine ultimo delle cose e degli uomini. 4303

Per questo il concilio, testimoniando e proponendo la fede di tutto intero il popolo di Dio, riunito da Cristo, non può dare dimostrazione più eloquente della solidarietà, del rispetto e dell'amore di esso nei riguardi dell'intera famiglia umana, dentro la quale è inserito, che instaurando con questa un dialogo sui vari problemi sopra accennati, arrecando la luce che viene dal Vangelo e mettendo a disposizione degli uomini le energie di salvezza che la chiesa, sotto la guida dello Spirito Santo, riceve dal suo fondatore. Si tratta di salvare la persona umana, si tratta di edificare l'umana società. È l'uomo dunque, ma l'uomo singolo e integrale, nell'unità di corpo e anima, di cuore e coscienza, di intelletto e volontà, che sarà il cardine di tutta la nostra esposizione.

Pertanto il santo sinodo, proclamando la grandezza somma della vocazione dell'uomo e affermando la presenza in lui di un germe divino, offre all'umanità la cooperazione sincera della chiesa al fine di stabilire quella fraternità universale che corrisponda a tale vocazione. La chiesa non è mossa da alcuna ambizione terrena; essa mira a questo solo: a continuare, sotto la guida dello Spirito paraclito, l'opera stessa di Cristo, il quale è venuto nel mondo a rendere testimonianza alla verità,[1] a salvare e non a condannare, a servire e non ad essere servito.[2]

Esposizione introduttiva
La condizione dell'uomo nel mondo contemporaneo

4. (*Speranze e angosce*). Per svolgere questo compito, è dovere permanente della chiesa di scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo, così che, in un modo adatto a ciascuna generazione, possa rispondere ai perenni interrogativi degli uomini sul senso della vita presente e futura e sul loro reciproco rapporto. Bisogna infatti conoscere e comprendere il mondo in cui viviamo nonché le sue attese, le sue aspirazioni e la sua indole spesso 4304

gnoscantur et intelligantur. Quaedam autem principaliores mundi hodierni notae sequenti modo delineari possunt.

Hodie genus humanum in nova historiae suae aetate versatur in qua profundae et celeres mutationes ad universum orbem gradatim extenduntur. Ab hominis intelligentia et creativa industria excitatae, in ipsum hominem recidunt, in eius iudicia et desideria individualia et collectiva, in eius modum cogitandi et agendi tum circa res tum circa homines. Ita iam de vera sociali et culturali transformatione loqui possumus, quae etiam in vitam religiosam redundat.

Ut in quavis accretionis crisi contingit, haec transformatio non leves secumfert difficultates. Ita, dum homo potentiam suam tam late extendit, eam tamen non semper ad suum servitium redigere valet. Proprii animi intimiora altius penetrare satagens, saepe de seipso magis incertus apparet. Leges vitae socialis pedetemptim clarius detegens, de directione ei imprimenda anceps haeret.

Numquam genus humanum tantis divitiis, facultatibus et potentia *[1028]* oeconomica abundavit, et tamen adhuc ingens pars incolarum orbis fame et egestate torquetur atque innumeri litterarum ignorantia plane laborant. Numquam homines tam acutum ut hodie sensum libertatis habuerunt, dum nova interea genera socialis et psychicae servitutis exsurgunt.

Dum mundus suam unitatem necnon singulorum ab invicem dependentiam in necessaria solidarietate tam vivide persentit, viribus tamen inter se pugnantibus gravissime in opposita distrahitur; etenim acres dissensiones politicae, sociales, oeconomicae, *raciales* et ideologicae adhuc perseverant, nec periculum deest belli omnia usque ad ima destructuri.

Dum idearum communicatio augetur, verba ipsa quibus magni momenti conceptus exprimuntur sensus sat diversos in distinctis ideologiis induunt. Tandem sedulo perfectior quaeritur temporalis ordinatio, quin spirituale incrementum pariter progrediatur.

Tot implexis condicionibus affecti, plurimi coaevi nostri impediuntur quominus valores perennes vere dignoscant et simul cum noviter inventis rite componant; exinde, inter spem et angorem agitati, de praesenti rerum cursu sese interrogantes, inquietudine premuntur. Qui rerum cursus homines ad respondendum provocat, immo et constringit.

4305 5. *(De profunde mutatis condicionibus).* Hodierna animorum commotio et in vitae condicionibus immutatio cum ampliori rerum transmutatione connectuntur, qua efficitur ut in mentibus efformandis scientiae mathematicae et naturales vel de ipso homine tractantes, in ordine vero agendi technicae artes ex illis scientiis profluentes, crescens pondus acquirant. Haec mens scientifica rationem culturalem modosque cogitandi aliter quam antea fingit. Technicae artes eo progrediuntur ut faciem terrae transforment et iam spatium ultraterrestre subigere conentur.

Super tempora quoque humanus intellectus dominium suum quodammodo dilatat: in praeteritum ope cognitionis historicae, in futurum arte prospectiva et planificatione. Progredientes scientiae biologicae, psychologicae et sociales non solum homini ad meliorem sui cognitionem opem ferunt, sed ipsum

drammatiche. Ecco come si possono delineare alcune caratteristiche più rilevanti del mondo contemporaneo.

L'umanità vive oggi un periodo nuovo della sua storia, caratterizzato da profondi e rapidi mutamenti che progressivamente si estendono all'intero universo. Provocati dall'intelligenza e dall'attività creativa dell'uomo, si ripercuotono sull'uomo stesso, sui suoi giudizi e desideri individuali e collettivi, sul suo modo di pensare e agire nei confronti sia delle cose sia degli uomini. Possiamo così parlare di una vera trasformazione sociale e culturale che ha i suoi riflessi anche nella vita religiosa.

E come accade in ogni crisi di crescita, questa trasformazione reca con sé non lievi difficoltà. Così mentre l'uomo tanto largamente estende la sua potenza, non sempre riesce però a porla a suo servizio. Si sforza di penetrare nel più intimo del suo animo, ma spesso appare più incerto di se stesso. Scopre man mano più chiaramente le leggi della vita sociale, ma resta poi esitante sulla direzione da imprimervi.

Mai il genere umano ebbe a disposizione tante ricchezze, possibilità e potenza economica, e tuttavia una grande parte degli uomini è ancora tormentata dalla fame e dalla miseria, e intere moltitudini sono ancora totalmente analfabete. Mai come oggi gli uomini hanno avuto un senso così acuto della libertà, e intanto si affermano nuove forme di schiavitù sociale e psichica.

E mentre il mondo avverte così lucidamente la sua unità e la mutua interdipendenza dei singoli in una necessaria solidarietà, a causa di forze tra loro contrastanti, violentemente viene spinto in direzioni opposte; infatti permangono ancora gravi contrasti politici, sociali, economici, razziali e ideologici, né è venuto meno il pericolo di una guerra totale capace di annientare ogni cosa.

Aumenta lo scambio delle idee, ma le stesse parole con cui si esprimono i più importanti concetti assumono nelle differenti ideologie significati assai diversi. E infine, con ogni sforzo si vuol costruire un ordine temporale più perfetto, senza che cammini di pari passo il progresso spirituale.

Immersi in così contrastanti condizioni, moltissimi nostri contemporanei non sono in grado di identificare realmente i valori perenni e di armonizzarli dovutamente con quelli che man mano si scoprono. Per questo sentono il peso dell'inquietudine, tormentati tra la speranza e l'angoscia, mentre si interrogano sull'attuale andamento del mondo. Tale andamento sfida l'uomo, anzi lo costringe a darsi una risposta.

5. (*Profonde mutazioni*). Il presente turbamento degli animi e la trasfor- **4305**
mazione delle condizioni di vita si collegano con una più radicale modificazione che sul piano della formazione intellettuale dà un crescente peso alle scienze matematiche, fisiche e umane, mentre sul piano dell'azione si affida alla tecnica, originata da quelle scienze. Questa mentalità scientifica modella in modo diverso rispetto a un tempo la cultura e il modo di pensare. La tecnica poi è tanto progredita da trasformare la faccia della terra e da perseguire ormai la conquista dello spazio ultraterrestre.

Anche sul tempo l'intelligenza umana accresce in certo senso il suo dominio: sul passato attraverso l'indagine storica, sul futuro con lo sforzo di prospettiva e di pianificazione. Non solo il progresso delle scienze biologiche, psicologiche e sociali dà all'uomo la possibilità di una migliore conoscenza di sé,

etiam adiuvant ut, technicis methodis adhibitis, in vitam societatum directe influxum exerceat. Insimul genus humanum de proprio demographico incremento iam praevidendo et ordinando magis magisque cogitat. *[1029]*

Ipsa historia tam rapido cursu acceleratur ut singuli eam vix prosequi valeant. Consortionis humanae sors una efficitur et non amplius inter varias velut historias dispergitur. Ita genus humanum a notione magis statica ordinis rerum ad notionem magis dynamicam atque evolutivam transit, unde quam maxima nascitur problematum nova complexio, quae ad novas analyses et syntheses provocat.

4306 6. *(Mutationes in ordine sociali).* Eo ipso communitates locales traditionales, uti sunt familiae patriarchales, «clans», tribus, pagi, varii coetus et consortionis socialis necessitudines, pleniores in dies immutationes experiuntur.

Typus industrialis societatis paulatim diffunditur, quasdam nationes ad oeconomicam opulentiam adducens, et notiones et condiciones vitae socialis a saeculis constitutas penitus transformans. Similiter vitae urbanae cultus ac studium augentur sive per urbium earumque incolarum augmentum, sive per motum quo vita urbana ad ruricolas dilatatur.

Nova et aptiora communicationis socialis instrumenta ad eventus cognoscendos et ad modos cogitandi et sentiendi quam citissime latissimeque diffundendos conferunt, plures connexas repercussiones excitando.

Nec parvipendendum est quot homines, ex variis causis, ad migrandum inducti, vitae suae rationem immutent.

Sic necessitudines hominis cum similibus suis indesinenter multiplicantur ac simul ipsa *socializatio* novas necessitudines inducit, quin tamen congruentem personae maturationem et relationes vere personales *(personalizationem)* semper promoveat.

Huiusmodi quidem evolutio clarius apparet in nationibus quae commodis progressus oeconomici et technici iam gaudent, sed populos quoque movet adhuc ad progressionem nitentes qui, pro suis regionibus, beneficia industrializationis et urbanizationis obtinere cupiunt. Qui populi, praesertim antiquioribus traditionibus addicti, simul motum experiuntur ad maturius magisque personale libertatis exercitium.

4307 7. *(Mutationes psychologicae, morales et religiosae).* Mutatio mentis et structurarum bona recepta frequenter in controversiam vocat, *[1030]* maxime apud iuvenes qui non semel impatientes, immo angore rebelles fiunt, et conscii de proprio momento in vita sociali, citius in eadem partes habere cupiunt. Exinde non raro parentes et educatores in muneribus suis adimplendis in dies maiores difficultates experiuntur.

Instituta vero, leges atque modi cogitandi et sentiendi a maioribus tradita non semper statui rerum hodierno bene aptari videntur; inde gravis perturbatio in modo et in ipsis agendi normis.

Ipsam denique vitam religiosam novae condiciones afficiunt. Ex una parte acrior diiudicandi facultas eam a magico mundi conceptu et a superstitionibus adhuc vagantibus purificat atque magis personalem et actuosam adhaesionem fidei in dies exigit; quo fit ut non pauci ad vividiorem Dei sensum accedant.

ma lo mette anche in condizione di influire direttamente sulla vita delle società, mediante l'uso dei metodi tecnici. Parimenti l'umanità sempre più si preoccupa di prevedere e controllare il proprio incremento demografico.

Ne segue un'accelerazione tale della storia, da poter difficilmente essere seguita dai singoli uomini. Unico diventa il destino dell'umana società senza diversificarsi più in tante storie separate. Così il genere umano passa da una concezione piuttosto statica dell'ordine a una concezione più dinamica ed evolutiva; ciò favorisce il sorgere di un formidabile complesso di nuovi problemi, che stimola ad analisi e a sintesi nuove.

6. (*Mutamenti sociali*). In seguito a tutto questo, mutamenti sempre più 4306
profondi si verificano nelle comunità locali tradizionali – come famiglie patriarcali, clans, tribù, villaggi – in gruppi diversi e nei rapporti della vita sociale.

Si diffonde gradatamente il tipo di società industriale, che favorisce l'opulenza economica di alcune nazioni, e profondamente trasforma concezioni e condizioni secolari di vita sociale. Parimenti si accresce il gusto e la ricerca della società urbana, favoriti dal moltiplicarsi delle città e dei loro abitanti, nonché dalla diffusione tra i rurali dei modelli di vita cittadina.

Nuovi e migliori mezzi di comunicazione sociale favoriscono nel modo più largo e più rapido la conoscenza degli avvenimenti e la diffusione delle idee e dei sentimenti, non senza suscitare reazioni a catena.

Né va sottovalutato che moltissima gente, spinta per varie ragioni ad emigrare, cambia il suo modo di vivere.

In tal modo e senza arresto si moltiplicano rapporti dell'uomo coi suoi simili e a sua volta questa *socializzazione* crea nuovi rapporti, senza tuttavia favorire sempre una corrispondente maturazione della persona e rapporti veramente personali (*personalizzazione*).

Un'evoluzione siffatta appare più manifesta nelle nazioni che già godono dei vantaggi del progresso economico e tecnico, ma mette in movimento anche quei popoli ancora in via di sviluppo che aspirano ad ottenere per i loro paesi i benefici dell'industrializzazione e dell'urbanizzazione. E questi popoli, specialmente se vincolati da più antiche tradizioni, tentano parimenti un rinnovamento verso l'esercizio più maturo e più personale della libertà.

7. (*Mutamenti psicologici, morali e religiosi*). Il cambiamento di mentali- 4307
tà e di strutture spesso mette in causa i valori tradizionali, soprattutto tra i giovani che, non poche volte impazienti, diventano addirittura ribelli per lo scontento e, compresi della loro importanza nella vita sociale, desiderano assumere al più presto il loro ruolo. Spesso i genitori e gli educatori si trovano per questo ogni giorno in maggiori difficoltà nell'adempimento del loro dovere.

Le istituzioni, le leggi, i modi di pensare e di sentire, ereditati dal passato, sembra che non sempre si adattino bene alla situazione attuale; da qui un profondo disagio nel comportamento e nelle norme stesse di condotta.

Anche la vita religiosa, infine, è sotto l'influsso delle nuove situazioni. Da un lato un più acuto senso critico la purifica da ogni concezione magica del mondo e dalle sopravvivenze superstiziose ed esige sempre più un'adesione più personale e attiva alla fede; numerosi sono perciò coloro che giungono a un più acuto senso di Dio.

Ex altera vero parte crebriores turbae a religione practice discedunt. Secus ac transactis temporibus, Deum religionemve negare, aut ab iisdem abstrahere, non amplius quid insolitum et individuale sunt: hodie enim non raro quasi exigentia progressus scientifici vel cuiusdam novi humanismi exhibentur. Haec omnia in pluribus regionibus non tantum in philosophorum placitis exprimuntur, sed latissime litteras, artes, scientiarum humanarum et historiae interpretationem, ipsasque leges civiles afficiunt ita ut exinde multi perturbentur.

4308 8. *(De inaequilibriis in mundo hodierno).* Tam rapida rerum mutatio inordinate saepe progrediens, immo et ipsa discrepantiarum in mundo vigentium acrior conscientia, contradictiones et inaequilibria gignunt vel augent.

In ipsa persona frequentius oritur inaequilibrium inter modernum intellectum practicum et theoreticam cogitandi rationem, quae summam cognitionum suarum neque sibi subigere neque in syntheses apte ordinare valet.

Oritur pariter inaequilibrium inter sollicitudinem efficientiae practicae et exigentias conscientiae moralis, necnon multoties inter condiciones vitae collectivas et requisita cogitationis personalis, immo et contemplationis.

Oritur tandem inaequilibrium inter activitatis humanae specializationem et universalem rerum visionem.

In familia autem discrepantiae oriuntur, sive ex prementibus condicionibus demographicis, oeconomicis et socialibus, sive ex difficultatibus inter generationes quae sibi subsequuntur exsurgentibus, sive ex novis necessitudinibus socialibus inter viros ac mulieres. *[1031]*

Magnae oriuntur etiam discrepantiae inter stirpes, immo inter varii generis societatis ordines; inter nationes opulentas et minus valentes egentesque; denique, inter instituta internationalia, ex pacis desiderio populorum exorta, et ambitionem propriae ideologiae disseminandae nec non cupiditates collectivas in nationibus aliisve coetibus exsistentes.

Inde mutuae diffidentiae et inimicitiae, conflictationes et aerumnae, quarum ipse homo simul causa est et victima.

4309 9. *(De appetitionibus universalioribus generis humani).* Interea crescit persuasio genus humanum non tantum imperium suum super res creatas in dies magis roborare posse ac debere; sed insuper eius esse ordinem politicum, socialem et oeconomicum statuere qui in dies melius homini inserviat et singulos ac coetus adiuvet ad dignitatem sibi propriam affirmandam et excolendam.

Hinc plurimi acerrime exigunt illa bona quibus, per iniustitiam vel non aequam distributionem, orbatos se esse vivida conscientia iudicant. Nationes in via progressus sicut illae recenter sui iuris factae, bona civilizationis hodiernae non tantum in campo politico sed etiam oeconomico participare et libere partibus suis in mundo fungi cupiunt, dum tamen in dies augetur earumdem distantia simul ac persaepe dependentia etiam oeconomica ab aliis ditioribus nationibus citius progredientibus. Populi fame pressi populos opulentiores interpellant. Mulieres sibi vindicant, ubi eam nondum sunt consecutae, paritatem de iure et de facto cum viris. Opifices et ruricolae non solum victui neces-

D'altro canto però moltitudini crescenti si staccano praticamente dalla religione. A differenza dei tempi passati, negare Dio o la religione o farne a meno, non è più un fatto insolito e individuale. Oggi infatti questo atteggiamento non raramente viene presentato come esigenza del progresso scientifico o di un nuovo tipo di umanesimo. Tutto questo in molti paesi non solo si manifesta nelle argomentazioni dei filosofi, ma invade larghissimamente il campo delle lettere, delle arti, dell'interpretazione delle scienze umane e della storia, anzi anche delle stesse leggi civili, cosicché molti ne restano disorientati.

8. (*Squilibri nel mondo contemporaneo*). Una così rapida evoluzione, 4308
spesso disordinatamente realizzata, e la stessa più acuta coscienza delle discordanze esistenti nel mondo, generano o aumentano contraddizioni e squilibri.

Anzitutto nella persona si nota molto spesso lo squilibrio tra una moderna intelligenza pratica e il modo di pensare teoretico, che non riesce a dominare né a ordinare in buone sintesi l'insieme delle sue conoscenze.

Si genera uno squilibrio anche tra la preoccupazione dell'efficienza pratica e le esigenze della coscienza morale, nonché molte volte tra le condizioni della vita collettiva e le esigenze della capacità di pensare in maniera personale, e della stessa contemplazione.

Scaturisce da qui lo squilibrio tra la specializzazione dell'attività umana e la visione universale della realtà.

Nella famiglia poi le tensioni nascono sia per la pesantezza delle condizioni demografiche, economiche e sociali, sia per le difficoltà che insorgono tra le generazioni che si susseguono, sia per il nuovo tipo di rapporti sociali tra uomo e donna.

Grandi divergenze sorgono anche tra le razze e persino tra i vari gruppi della società; tra nazioni ricche e meno dotate e povere; infine, tra le istituzioni internazionali, nate dall'aspirazione dei popoli alla pace, e l'ambizione di imporre la propria ideologia nonché gli egoismi collettivi esistenti negli stati o in altri organismi.

Da qui derivano reciproche diffidenze e inimicizie, conflitti e amarezze, di cui l'uomo è a un tempo causa e vittima.

9. (*Le aspirazioni più diffuse dell'umanità*). Cresce frattanto la persua- 4309
sione che l'umanità non solo può e deve sempre più rafforzare il suo dominio sul creato, ma che le compete inoltre instaurare un ordine politico, sociale ed economico che sempre più e meglio serva l'uomo e aiuti i singoli e i gruppi ad affermare e sviluppare la propria dignità.

Di qui le aspre rivendicazioni di tanti che con viva coscienza reputano di essere stati privati di quei beni per ingiustizia o per una poco equa distribuzione. Gli stati in via di sviluppo o appena giunti all'indipendenza desiderano partecipare ai benefici della civiltà moderna non solo sul piano politico ma anche economico, e liberamente compiere la loro parte nel mondo, mentre invece cresce ogni giorno la loro distanza e spesso anche la dipendenza economica dalle altre nazioni più ricche, che progrediscono più rapidamente. I popoli attanagliati dalla fame chiamano in causa i popoli più ricchi. Le donne rivendicano, dove ancora non l'hanno raggiunta, la parità con gli uomini non solo di diritto, ma anche di fatto. Operai e contadini non vogliono solo guadagnare il

saria comparare, sed laborando dotes suae personae excolere, immo in ordinanda vita oeconomica, sociali, politica et culturali suas partes agere volunt. Nunc primum in historia humana universi populi iam persuasum sibi habent culturae beneficia reapse ad cunctos extendi posse ac debere.

Sub omnibus autem istis exigentiis latet profundior et universalior appetitio: personae scilicet atque coetus plenam atque liberam vitam, homine dignam, sitiunt, omnia quae hodiernus mundus eis tam abundanter praebere potest proprio servitio subicientes. Nationes praeterea in dies fortius enituntur ut universalem quandam communitatem assequantur. *[1032]*

Quae cum ita sint, mundus hodiernus simul potentem ac debilem se exhibet, capacem optima vel pessima patrandi, dum ipsi ad libertatem aut servitutem, ad progressum aut regressum, ad fraternitatem aut odium prostat via. Praeterea, homo conscius fit ipsius esse recte dirigere vires, quas ipse suscitavit et quae eum opprimere aut ei servire possunt. Unde seipsum interrogat.

4310 10. *(De profundioribus interrogationibus generis humani)*. Revera inaequilibria quibus laborat mundus hodiernus cum inaequilibrio illo fundamentaliori connectuntur, quod in hominis corde radicatur. In ipso enim homine plura elementa sibi invicem oppugnant. Dum enim una ex parte, utpote creatura, multipliciter sese limitatum experitur, ex altera vero in desideriis suis illimitatum et ad superiorem vitam vocatum se sentit. Multis sollicitationibus attractus, iugiter inter eas seligere et quibusdam renuntiare cogitur. Immo, infirmus ac peccator, non raro illud quod non vult facit et illud quod facere vellet non facit.[1] Unde in seipso divisionem patitur, ex qua etiam tot ac tantae discordiae in societate oriuntur.

Plurimi sane, quorum vita materialismo practico inficitur, a clara huiusmodi dramatici status perceptione avertuntur, vel autem, miseria oppressi, impediuntur quominus illum considerent. Multi in interpretatione rerum multifarie proposita quietem se invenire existimant. Quidam vero a solo conatu humano veram plenamque generis humani liberationem exspectant, sibique persuasum habent futurum regnum hominis super terram omnia vota cordis eius expleturum esse. Nec desunt qui, de sensu vitae desperantes, audaciam laudant eorum qui, exsistentiam humanam omnis significationis propriae expertem existimantes, ei totam significationem ex solo proprio ingenio conferre nituntur.

Attamen, coram hodierna mundi evolutione, in dies numerosiores fiunt qui quaestiones maxime fundamentales vel ponunt vel nova acuitate persentiunt: quid est homo? Quinam est sensus doloris, mali, mortis, quae, quamquam tantus progressus factus est, subsistere pergunt? Ad quid victoriae illae tanto pretio acquisitae? Quid societati homo afferre, quid ab ea exspectare potest? Quid post vitam hanc terrestrem subsequetur? *[1033]*

Credit autem Ecclesia Christum, pro omnibus mortuum et resuscitatum,[2] homini lucem et vires per Spiritum suum praebere ut ille summae suae vocationi respondere possit; nec aliud nomen sub caelo datum esse hominibus, in

***4310** [1] Cf. Rm 7.14-25.
[2] Cf. 2Cor 5.15.

necessario per vivere, ma sviluppare la loro personalità col lavoro e prendere la loro parte nell'organizzazione della vita economica, sociale, politica e culturale. Per la prima volta nella storia umana, tutti i popoli sono oggi persuasi che realmente i benefici della civiltà possono e devono estendersi a tutti.

Sotto tutte queste esigenze si cela un desiderio più profondo e universale: i singoli e i gruppi organizzati anelano a una vita interamente libera, degna dell'uomo, che metta al proprio servizio tutto quanto il mondo oggi può offrire loro così abbondantemente. Anche gli stati si sforzano sempre più di raggiungere una certa comunità universale.

Stando così le cose, il mondo d'oggi si presenta a un tempo potente e debole, capace di operare il meglio e il peggio, mentre gli si apre dinanzi la strada della libertà o della schiavitù, del progresso o del regresso, della fraternità o dell'odio. Inoltre l'uomo si rende conto che dipende da lui orientare bene le forze da lui stesso suscitate e che possono schiacciarlo o servirgli. Per questo si pone degli interrogativi.

10. (*Gli interrogativi più profondi dell'uomo*). In verità gli squilibri di cui 4310
soffre il mondo contemporaneo si collegano con quel più profondo squilibrio che è radicato nel cuore dell'uomo. È proprio all'interno dell'uomo che molti elementi si contrastano a vicenda. Da una parte infatti, come creatura, sperimenta in mille modi i suoi limiti; dall'altra parte si accorge di essere senza confini nelle sue aspirazioni e chiamato a una vita superiore. Sollecitato da molte attrattive, è costretto sempre a sceglierne qualcuna e a rinunziare alle altre. Inoltre, debole e peccatore, non di raro fa quello che non vorrebbe e non fa quello che vorrebbe.[1] Per cui soffre in se stesso una divisione, dalla quale provengono anche tante e così gravi discordie nella società.

Certamente moltissimi, che vivono in un materialismo pratico, sono lungi dall'avere la chiara percezione di questo dramma, o per lo meno, se sono oppressi dalla miseria, non hanno modo di rifletterci. Molti credono di trovare pace in un'interpretazione della realtà proposta in maniere assai differenti. Alcuni poi dai soli sforzi umani attendono una vera e piena liberazione dell'umanità, e sono persuasi che il futuro regno dell'uomo sulla terra appagherà tutti i desideri del loro cuore. Né manca chi, disperando di dare uno scopo alla vita, loda l'audacia di quanti, stimando vuota di ogni senso proprio l'esistenza umana, si sforzano di darle un senso compiuto solo col proprio ingegno.

Con tutto ciò, di fronte all'evoluzione attuale del mondo, diventano sempre più numerosi quelli che si pongono o sentono con nuova acutezza gli interrogativi capitali: Cos'è l'uomo? Qual è il significato del dolore, del male, della morte che malgrado ogni progresso continuano a sussistere? Cosa valgono queste conquiste a così caro prezzo raggiunte? Che cosa può arrecare l'uomo alla società, e cosa può attendersi da essa? Cosa ci sarà dopo questa vita?

Ecco, la chiesa crede che Cristo, per tutti morto e risorto,[2] dà all'uomo, mediante il suo Spirito, luce e forze perché egli possa rispondere alla suprema sua vocazione; né è dato in terra un altro nome agli uomini in cui possano sal-

quo oporteat eos salvos fieri.[3] Similiter credit clavem, centrum et finem totius humanae historiae in Domino ac Magistro suo inveniri. Affirmat insuper Ecclesia omnibus mutationibus multa subesse quae non mutantur, quaeque fundamentum suum ultimum in Christo habent, qui est heri, hodie, Ipse et in saecula.[4]

Sub lumine ergo Christi, Imaginis Dei invisibilis, Primogeniti omnis creaturae,[5] Concilium, ad mysterium hominis illustrandum atque ad cooperandum in solutionem praecipuarum quaestionum nostri temporis inveniendam, omnes alloqui intendit.

Pars I
De Ecclesia et vocatione hominis

4311 11. (*Impulsionibus Spiritus respondendum*). Populus Dei, fide motus, qua credit se a Spiritu Domini duci qui replet orbem terrarum, in eventibus, exigentiis atque optatis, quorum una cum ceteris nostrae aetatis hominibus partem habet, quaenam in illis sint vera signa praesentiae vel consilii Dei, discernere satagit. Fides enim omnia novo lumine illustrat et divinum propositum de integra hominis vocatione manifestat, ideoque ad solutiones plene humanas mentem dirigit.

Concilium imprimis illos valores, qui hodie maxime aestimantur, sub hoc lumine diiudicare et ad fontem suum divinum referre intendit. Hi enim valores, prout ex hominis ingenio eidem divinitus collato procedunt, valde boni sunt; sed ex corruptione humani cordis a sua debita ordinatione non raro detorquentur, ita ut purificatione indigeant.

Quid Ecclesia de homine sentit? Quaenam ad societatem hodiernam aedificandam commendanda videntur? Quaenam est significatio ultima humanae navitatis in universo mundo? Ad has quaestiones responsio *[1034]* exspectatur. Exinde luculentius apparebit populum Dei et genus humanum, cui ille inseritur, servitium sibi mutuo praestare, ita ut Ecclesiae missio religiosam et ex hoc ipso summe humanam se exhibeat.

Caput I: De humanae personae dignitate

4312 12. *(De homine ad imaginem Dei)*. Secundum credentium et non credentium fere concordem sententiam, omnia quae in terra sunt ad hominem, tamquam ad centrum suum et culmen, ordinanda sunt.

Quid est autem homo? Multas opiniones de seipso protulit et profert, varias et etiam contrarias, quibus saepe vel se tamquam absolutam regulam exaltat vel usque ad desperationem deprimit, exinde anceps et anxius. Quas quidem difficultates Ecclesia persentiens, a Deo revelante instructa eisdem responsum afferre potest, quo vera hominis condicio delineetur, explanentur eius infirmitates, simulque eius dignitas et vocatio recte agnosci possint.

[3] Cf. At 4,12.
[4] Cf. Eb 13,8
[5] Cf. Col 1,15.

varsi.[3] Crede ugualmente di trovare nel suo Signore e Maestro la chiave, il centro e il fine di tutta la storia umana. Inoltre la chiesa afferma che al di sotto di tutti i mutamenti ci sono molte cose che non cambiano; esse trovano il loro ultimo fondamento in Cristo, che è sempre lo stesso: ieri, oggi e nei secoli.[4]

Così nella luce di Cristo, immagine del Dio invisibile, primogenito di tutte le creature,[5] il concilio intende rivolgersi a tutti per illustrare il mistero dell'uomo e per cooperare nella ricerca di una soluzione ai principali problemi del nostro tempo.

Parte I
La chiesa e la vocazione dell'uomo

11. (*Rispondere agli impulsi dello Spirito*). Il popolo di Dio, mosso dalla 4311
fede, per cui crede di essere condotto dallo Spirito del Signore, che riempie l'universo, cerca di discernere negli avvenimenti, nelle richieste e nelle aspirazioni, cui prende parte insieme con gli altri uomini del nostro tempo, quali siano i veri segni della presenza o del disegno di Dio. La fede infatti tutto rischiara di una luce nuova e svela le intenzioni di Dio sulla vocazione integrale dell'uomo, e perciò guida l'intelligenza verso soluzioni pienamente umane.

In questa luce, il concilio si propone innanzitutto di esprimere un giudizio su quei valori che oggi sono in grandissima stima e di ricondurli alla loro divina sorgente. Questi valori, infatti, in quanto procedono dall'ingegno umano che all'uomo è stato dato da Dio, sono in sé ottimi, ma per effetto della corruzione del cuore umano non raramente vengono distorti dalla loro debita ordinazione, per cui hanno bisogno di essere purificati.

Che pensa la chiesa dell'uomo? Cosa sembra doversi raccomandare per l'edificazione della società attuale? Qual è il significato ultimo dell'attività umana nell'universo? Si attende una risposta a queste domande. Da questo risulterà ancora più chiaramente che il popolo di Dio e l'umanità, entro la quale esso è inserito, si rendono reciproco servizio, così che la missione della chiesa si mostri di natura religiosa e perciò stesso profondamente umana.

Capitolo I: La dignità della persona umana

12. (*L'uomo ad immagine di Dio*). Credenti e non credenti sono quasi 4312
concordi nel ritenere che tutto quanto esiste sulla terra deve essere riferito all'uomo, come a suo centro e a suo vertice.

Ma che cos'è l'uomo? Molte opinioni egli ha espresso ed esprime sul suo conto, opinioni varie e anche contrarie, perché spesso o si esalta così da fare di sé una regola assoluta, o si abbassa fino alla disperazione, finendo in tal modo nel dubbio e nell'angoscia. La chiesa sente profondamente queste difficoltà e, istruita da Dio che rivela, ad esse può dare una risposta, che descriva la vera condizione dell'uomo, dia una ragione delle sue miserie, e insieme aiuti a riconoscere giustamente la sua dignità e vocazione.

Sacrae enim Litterae docent hominem «ad imaginem Dei» creatum esse, capacem suum Creatorem cognoscendi et amandi, ab eo tamquam dominum super omnes creaturas terrenas constitutum,[1] ut eas regeret, eisque uteretur, glorificans Deum.[2] «Quid est homo quod memor es eius? aut filius hominis, quoniam visitas eum? Minuisti eum paulo minus ab angelis, gloria et honore coronasti eum, et constituisti eum super opera manuum tuarum. Omnia subiecisti sum pedibus eius» [*Ps 8,5-7*].

At Deus non creavit hominem solum: nam inde a primordiis «masculum et feminam creavit eos» [*Gn 1,27*], quorum consociatio primam formam efficit communionis personarum. Homo etenim ex intima sua natura ens sociale est, atque sine relationibus cum aliis nec vivere nec suas dotes expandere potest.

Deus igitur, sicut iterum in sacra Pagina legimus, vidit «cuncta quae fecerat, ut erant valde bona» [*Gn 1,31*].

4313 13. *(De peccato).* In iustitia a Deo constitutus, homo tamen, suadente Maligno, inde ab exordio historiae, libertate sua abusus est, seipsum *[1035]* contra Deum erigens et finem suum extra Deum attingere cupiens. Cum cognovissent Deum, non sicut Deum glorificaverunt, sed obscuratum est insipiens cor eorum et servierunt creaturae potius quam Creatori.[1] Quod Revelatione divina nobis innotescit, cum ipsa experientia concordat. Nam homo, cor suum inspiciens, etiam ad malum inclinatum se comperit et in multiplicibus malis demersum, quae a bono suo Creatore provenire non possunt. Deum tamquam principium suum saepe agnoscere renuens, etiam debitum ordinem ad finem suum ultimum, simul ac totam suam sive erga seipsum sive erga alios homines et omnes res creatas ordinationem disrupit.

Ideo in seipso divisus est homo. Quapropter tota vita hominum, sive singularis sive collectiva, ut luctationem et quidem dramaticam se exhibet inter bonum et malum, inter lucem et tenebras. Immo incapacem se invenit homo per seipsum mali impugnationes efficaciter debellandi, ita ut unusquisque se quasi catenis vinctum sentiat. At ipse Dominus venit ut hominem liberaret et confortaret, eum interius renovans ac principem huius mundi [*cf. Io 12,31*] foras eiiciens qui eum in servitute peccati retinebat.[2] Peccatum autem minuit ipsum hominem, a plenitudine consequenda eum repellens.

In lumine huius Revelationis simul sublimis vocatio et profunda miseria, quas homines experiuntur, rationem suam ultimam inveniunt.

4314 14. *(De hominis constitutione).* Corpore et anima unus, homo per ipsam suam corporalem condicionem elementa mundi materialis in se colligit, ita ut, per ipsum, fastigium suum attingant et ad liberam Creatoris laudem vocem attollant.[1] Vitam ergo corporalem homini despicere non licet, sed e contra ipse corpus suum, utpote a Deo creatum et ultima die resuscitandum, bonum et honore dignum habere tenetur. Peccato tamen vulneratus, corporis rebellio-

*4312 [1] Cf. Gn 1,26; Sap 2,23.
[2] Cf. Sir 17,3-10.

La sacra Scrittura, infatti, insegna che l'uomo è stato creato «a immagine di Dio», capace di conoscere e di amare il proprio Creatore, e che fu costituito da lui sopra tutte le creature terrene quale signore di esse,[1] per governarle e servirsene a gloria di Dio.[2] «Che cos'è l'uomo, che tu ti ricordi di lui? O il figlio dell'uomo che tu ti prenda cura di lui? L'hai fatto di poco inferiore agli angeli, l'hai coronato di gloria e di onore, e l'hai costituito sopra le opere delle tue mani. Tutto hai sottoposto ai suoi piedi» [*Sal 8,5-7*].

Ma Dio non creò l'uomo lasciandolo solo: fin da principio «uomo e donna li creò» [*Gn 1,27*] e la loro unione costituisce la prima forma di comunione di persone. L'uomo, infatti, per la sua intima natura è un essere sociale, e senza i rapporti con gli altri non può vivere né esplicare le sue doti.

Perciò Dio, come ancora si legge nella sacra Scrittura, vide «tutte quante le cose che aveva fatte, ed erano molto buone» [*Gn 1,31*].

13. (*Il peccato*). Costituito da Dio in uno stato di giustizia, l'uomo però, 4313
tentato dal maligno, fin dagli inizi della storia abusò della sua libertà, erigendosi contro Dio e bramando di conseguire il suo fine al di fuori di Dio. Pur avendo conosciuto Dio, gli uomini non gli hanno reso l'onore dovuto a Dio, ma si è ottenebrato il loro stolto cuore, e hanno servito la creatura piuttosto che il Creatore.[1] Quel che ci viene manifestato dalla rivelazione divina concorda con la stessa esperienza. Infatti l'uomo, se guarda dentro al suo cuore, si scopre anche inclinato al male e immerso in tante miserie, che non possono certo derivare dal suo Creatore che è buono. Spesso, rifiutando di riconoscere Dio quale suo principio, l'uomo ha infranto il debito ordine in rapporto al suo ultimo fine, e al tempo stesso tutto il suo orientamento sia verso se stesso, sia verso gli altri uomini e verso tutte le cose create.

Così l'uomo si trova in se stesso diviso. Per questo tutta la vita umana, sia individuale sia collettiva, presenta i caratteri di una lotta drammatica tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre. Anzi l'uomo si trova incapace di superare efficacemente da se medesimo gli assalti del male, così che ognuno si sente come incatenato. Ma il Signore stesso è venuto a liberare l'uomo e a dargli forza, rinnovandolo nell'intimo e scacciando «il principe di questo mondo» [*cf. Gv 12,31*], che lo teneva schiavo del peccato.[2] Il peccato è, del resto, una diminuzione per l'uomo stesso, impedendogli di conseguire la propria pienezza.

Nella luce di questa rivelazione trovano insieme la loro ragione ultima sia la sublime vocazione e sia la profonda miseria che gli uomini sperimentano.

14. (*I costitutivi dell'uomo*). Unità di anima e di corpo, l'uomo sintetizza in 4314
sé, per la stessa sua condizione corporale, gli elementi del mondo materiale, così che questi attraverso di lui toccano il loro vertice e prendono voce per lodare in libertà il Creatore.[1] Allora, non è lecito all'uomo disprezzare la vita corporale; egli anzi è tenuto a considerare buono e degno di onore il proprio corpo, appunto perché creato da Dio e destinato alla risurrezione nell'ultimo giorno. E tuttavia, ferito dal peccato, l'uomo sperimenta le ribellioni del corpo. Perciò è la

*4313 [1] Cf. Rm 1,21-25.
[2] Cf. Gv 8,34.
*4314 [1] Cf. Dn 3,57-90.

nes experitur. Ipsa igitur dignitas hominis postulat ut Deum glorificet in corpore suo,[2] neve illud pravis cordis sui inclinationibus inservire sinat. *[1036]*

Homo vero non fallitur, cum se rebus corporalibus superiorem agnoscit, et non tantum ut particulam naturae aut anonymum elementum civitatis humanae seipsum considerat. Interioritate enim sua universitatem rerum excedit: ad hanc profundam interioritatem redit, quando convertitur ad cor, ubi Deus eum exspectat, qui corda scrutatur,[3] et ubi ipse sub oculis Dei de propria sorte decernit. Itaque, animam spiritualem et immortalem in seipso agnoscens, non fallaci figmento illuditur, a phisicis tantum et socialibus condicionibus fluente, sed e contra ipsam profundam rei veritatem attingit.

4315 15. *(De dignitate intellectus, de veritate et de sapientia).* Recte iudicat homo, divinae mentis lumen participans, se intellectu suo universitatem rerum superare. Ingenium suum per saecula impigre exercendo ipse in scientiis empiricis, artibus technicis et liberalibus sane profecit. Nostris autem temporibus in mundo materiali praesertim investigando et sibi subiiciendo egregios obtinuit successus. Semper tamen profundiorem veritatem quaesivit et invenit. Intelligentia enim non ad sola phaenomena coarctatur, sed realitatem intelligibilem cum vera certitudine adipisci valet, etiamsi, ex sequela peccati, ex parte obscuratur et debilitatur.

Humanae tandem personae intellectualis natura per sapientiam perficitur et perficienda est, quae mentem hominis ad vera bonaque inquirenda ac diligenda suaviter attrahit, et qua imbutus homo per visibilia ad invisibilia adducitur.

Aetas autem nostra, magis quam saecula anteacta, tali sapientia indiget ut humaniora fiant quaecumque nova ab homine deteguntur. Periclitatur enim sors futura mundi nisi sapientiores suscitentur homines. Insuper notandum est plures nationes, bonis quidem oeconomicis pauperiores, sapientia vero ditiores, ceteris eximium emolumentum praestare posse.

Spiritus Sancti dono, homo ad mysterium consilii divini contemplandum et sapiendum fide accedit.[1] *[1037]*

4316 16. *(De dignitate conscientiae moralis).* In imo conscientiae legem homo detegit, quam ipse sibi non dat, sed cui obedire debet, et cuius vox, semper ad bonum amandum et faciendum ac malum vitandum eum advocans, ubi oportet auribus cordis sonat: fac hoc, illud devita. Nam homo legem in corde suo a Deo inscriptam habet, cui parere ipsa dignitas eius est et secundum quam ipse iudicabitur.[1] Conscientia est nucleus secretissimus atque sacrarium hominis, in quo solus est cum Deo, cuius vox resonat in intimo eius.[2]

Conscientia modo mirabili illa lex innotescit, quae in Dei et proximi dilectione adimpletur.[3] Fidelitate erga conscientiam christiani cum ceteris hominibus coniunguntur ad veritatem inquirendam et tot problemata moralia,

[2] Cf. 1Cor 6,13-20.
[3] 1Sam 16,7; Ger 17,10.
***4315** [1] Cf. Sir 17,7s
***4316** [1] Cf. Rm 2,14-16.

dignità stessa dell'uomo che postula che egli glorifichi Dio nel proprio corpo[2] e che non permetta che esso si renda schiavo delle perverse inclinazioni del cuore.

L'uomo, però, non sbaglia a riconoscersi superiore alle cose corporali e a considerarsi più di una semplice particella della natura o un elemento anonimo della città umana. Infatti, nella sua interiorità, egli trascende l'universo: a questa profonda interiorità egli torna, quando si volge al cuore, là dove lo aspetta Dio, che scruta i cuori,[3] là dove sotto lo sguardo di Dio egli decide del suo destino. Perciò, riconoscendo di avere un'anima spirituale e immortale, non si lascia illudere da fallaci finzioni che fluiscono unicamente dalle condizioni fisiche e sociali, ma invece va a toccare in profondo la verità stessa delle cose.

15. (*La dignità dell'intelligenza, la verità e la sapienza*). L'uomo ha ragio- **4315**
ne di ritenersi superiore a tutto l'universo, a motivo della sua intelligenza, con cui partecipa della luce della mente di Dio. Con l'esercizio appassionato dell'ingegno lungo i secoli, egli ha fatto certamente dei progressi nelle scienze empiriche, nelle tecniche e nelle discipline liberali. Nell'epoca nostra, poi, ha conseguito successi notevoli particolarmente nell'investigazione e nel dominio del mondo materiale. E tuttavia egli ha sempre cercato e scoperto una verità più profonda. L'intelligenza, infatti, non si restringe all'ambito dei fenomeni soltanto, ma può conquistare la realtà intellegibile con vera certezza, anche se, per conseguenza del peccato, si trova in parte oscurata e debilitata.

Infine la natura intellettuale della persona umana raggiunge la perfezione, com'è suo dovere, mediante la sapienza, la quale attrae con soavità la mente dell'uomo a cercare e ad amare il vero e il bene, e, quando l'uomo ne è ripieno, lo conduce attraverso il visibile all'invisibile.

L'epoca nostra, più ancora che i secoli passati, ha bisogno di questa sapienza, perché diventino più umane tutte le sue scoperte. È in pericolo, di fatto, il futuro del mondo, a meno che non vengano suscitati uomini più saggi. Inoltre va notato come molte nazioni, economicamente più povere rispetto ad altre, ma più ricche di saggezza, possono a quelle offrire un aiuto rilevante.

Col dono, poi, dello Spirito Santo, l'uomo può arrivare nella fede a contemplare e a gustare il mistero del piano divino.[1]

16. (*Dignità della coscienza morale*). Nell'intimo della coscienza l'uomo **4316**
scopre una legge che non è lui a darsi, ma alla quale invece deve obbedire e la cui voce che lo chiama sempre ad amare e a fare il bene e a fuggire il male, quando occorre, chiaramente dice alle orecchie del cuore: fa' questo, fuggi quest'altro. L'uomo ha in realtà una legge scritta da Dio nel suo cuore: obbedire ad essa è la dignità stessa dell'uomo, e secondo questa egli sarà giudicato.[1] La coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo, dove egli si trova solo con Dio, la cui voce risuona nel suo intimo.[2]

Tramite la coscienza si fa conoscere in modo mirabile quella legge, che trova il suo compimento nell'amore di Dio e del prossimo.[3] Nella fedeltà alla coscienza i cristiani si uniscono agli altri uomini per cercare la verità e per ri-

[2] Cf Pio XII, Radiomessaggio sulla retta formazione della coscienza cristiana nei giovani, 23 marzo 1952 (AAS 44[1952] 271).
[3] Cf. Mt 22,37-40, Gal 5,14.

quae tam in vita singulorum quam in sociali consortione exsurgunt, in veritate solvenda.

Quo magis ergo conscientia recta praevalet, eo magis personae et coetus a caeco arbitrio recedunt et normis obiectivis moralitatis conformari satagunt. Non raro tamen evenit ex ignorantia invincibili conscientiam errare, quin inde suam dignitatem amittat. Quod autem dici nequit cum homo de vero ac bono inquirendo parum curat, et conscientia ex peccati consuetudine paulatim fere obcaecatur.

4317 17. *(De praestantia libertatis)*. At nonnisi libere homo ad bonum se convertere potest, quam libertatem coaevi nostri magni faciunt ardenterque prosequuntur: et recte sane. Saepe tamen eam pravo modo fovent, tamquam licentiam quidquid faciendi dummodo delectet, etiam malum. Vera autem libertas eximium est divinae imaginis in homine signum. Voluit enim Deus hominem relinquere in manu consilii sui,[1] ita ut Creatorem suum sponte quaerat et libere ad plenam et beatam perfectionem ei inhaerendo perveniat. Dignitas igitur hominis requirit ut secundum consciam et liberam electionem agat; personaliter scilicet ab intra motus et inductus, et non sub caeco impulsu interno vel sub mera externa coactione.

Talem vero dignitatem obtinet homo cum, sese ab omni passionum captivitate liberans, finem suum in boni libera *[1038]* electione persequitur et apta subsidia efficaciter ac sollerti industria sibi procurat. Quam ordinationem ad Deum libertas hominis, a peccato vulnerata, nonnisi gratia Dei adiuvante, plene actuosam efficere potest. Unicuique autem ante tribunal Dei propriae vitae ratio reddenda erit, prout ipse sive bonum sive malum gesserit.[2]

4318 18. *(De mysterio mortis)*. Coram morte aenigma condicionis humanae maximum evadit. Non tantum cruciatur homo dolore et corporis dissolutione progrediente, sed etiam, immo magis, perpetuae extinctionis timore. Recte autem instinctu cordis sui iudicat, cum totalem ruinam et definitivum exitum suae personae abhorret et respuit. Semen aeternitatis quod in se gerit, ad solam materiam cum irreductibile sit, contra mortem insurgit. Omnia technicae artis molimina, licet perutilia, anxietatem hominis sedare non valent: prorogata enim biologica longaevitas illi ulterioris vitae desiderio satisfacere nequit, quod cordi eius ineluctabiliter inest.

Dum coram morte omnis imaginatio deficit, Ecclesia tamen, Revelatione divina edocta, hominem ad beatum finem, ultra terrestris miseriae limites, a Deo creatum esse affirmat. Mors insuper corporalis, a qua homo si non peccasset subtractus fuisset,[1] fides christiana docet fore ut vincatur, cum homo in salutem, culpa sua perditam, ab omnipotente et miserante Salvatore restituetur. Deus enim hominem vocavit et vocat ut Ei in perpetua incorruptibilis vitae divinae communione tota sua natura adhaereat. Quam victoriam Christus, hominem a morte per mortem suam liberando, ad vitam resurgens adeptus est.[2]

*4317 [1] Cf. Sir 15,14.
[2] Cf 2Cor 5,10

*4318 [1] Cf. Sap 1,13; 2,23s; Rm 5,21; 6,23; Gc 1,15.
[2] Cf. 1Cor 15,56s.

solvere secondo verità tanti problemi morali, che sorgono tanto nella vita dei singoli quanto in quella sociale.

Quanto più, dunque, prevale la coscienza retta, tanto più le persone e i gruppi sociali si allontanano dal cieco arbitrio e si sforzano di conformarsi alle norme oggettive della moralità. Tuttavia succede non di rado che la coscienza sia erronea per ignoranza invincibile, senza che per questo essa perda la sua dignità. Ma ciò non si può dire quando l'uomo poco si cura di cercare la verità e il bene, e quando la coscienza diventa quasi cieca in seguito all'abitudine del peccato.

17. (*Eccellenza della libertà*). Ma l'uomo può volgersi al bene soltanto 4317
nella libertà, quella libertà cui i nostri contemporanei tanto tengono e che ardentemente cercano, e a ragione. Spesso però la coltivano in malo modo, come licenza di fare qualunque cosa purché piaccia, anche il male. La vera libertà, invece, è nell'uomo segno altissimo dell'immagine divina. Dio volle, infatti, lasciare l'uomo in balìa del suo proprio volere,[1] così che esso cerchi spontaneamente il suo Creatore, e giunga liberamente, con l'adesione a lui, alla piena e beata perfezione. Perciò la dignità dell'uomo richiede che egli agisca secondo scelte consapevoli e libere, mosso cioè e indotto da convinzioni personali, e non per un cieco impulso interno o per mera coazione esterna.

Ma l'uomo ottiene tale dignità quando, liberandosi da ogni schiavitù di passioni, tende al suo fine con scelta libera del bene, e si procura da sé e con la sua diligente iniziativa i mezzi convenienti. La libertà dell'uomo, che è stata ferita dal peccato, può rendere pienamente efficace questa ordinazione verso Dio solo con l'aiuto della grazia di Dio. Ogni singolo uomo, poi, dovrà rendere conto della propria vita davanti al tribunale di Dio, per tutto quel che avrà fatto di bene e di male.[2]

18. (*Il mistero della morte*). In faccia alla morte l'enigma della condizio- 4318
ne umana diventa sommo. L'uomo si affligge non solo per l'avvicinarsi del dolore e della dissoluzione del corpo, ma anche, e anzi più ancora, per il timore che tutto finisca per sempre. Però l'istinto del cuore lo fa giudicare rettamente, quando aborrisce e respinge l'idea di una totale rovina e di un annientamento definitivo della sua persona. Il germe di eternità che porta in sé, irriducibile com'è alla sola materia, insorge contro la morte. Tutti i tentativi della tecnica, per quanto utilissimi, non riescono a far cessare le ansietà dell'uomo: il prolungamento della longevità biologica non può soddisfare quel desiderio di vita ulteriore che sta invincibile nel suo cuore.

Mentre qualsiasi immaginazione vien meno di fronte alla morte, la chiesa invece, istruita dalla rivelazione divina, afferma che l'uomo è stato creato da Dio per un fine di felicità, oltre i confini della miseria terrena. Inoltre la morte corporale, dalla quale l'uomo sarebbe stato esentato se non avesse peccato,[1] la fede cristiana insegna che sarà vinta, quando l'uomo sarà restituito allo stato perduto per il peccato, dall'onnipotenza e dalla misericordia del Salvatore. Dio infatti ha chiamato e chiama l'uomo a stringersi a lui con tutta intera la sua natura in una comunione perpetua con l'incorruttibile vita divina. Questa vittoria l'ha conquistata il Cristo risorgendo alla vita,[2] dopo aver liberato l'uomo dalla morte mediante la sua morte.

Cuicumque igitur recogitanti homini, fides, cum solidis argumentis oblata, in eius anxietate de sorte futura responsum offert; simulque facultatem praebet cum dilectis fratribus iam morte praereptis in Christo communicandi, spem conferens eos veram vitam apud Deum adeptos esse.

4319 19. *(De formis et radicibus atheismi)*. Dignitatis humanae eximia ratio in vocatione hominis ad communionem cum Deo consistit. Ad colloquium cum Deo iam inde ab ortu suo invitatur homo: non enim exsistit, *[1039]* nisi quia, a Deo ex amore creatus, semper ex amore conservatur; nec plene secundum veritatem vivit, nisi amorem illum libere agnoscat et Creatori suo se committat. Multi tamen ex coaevis nostris hanc intimam ac vitalem cum Deo coniunctionem nequaquam perspiciunt aut explicite reiiciunt, ita ut atheismus inter gravissimas huius temporis res adnumerandus sit ac diligentiori examini subiiciendus.

Voce atheismi phaenomena inter se valde diversa designantur. Dum enim a quibusdam Deus expresse negatur, alii censent hominem nihil omnino de Eo asserere posse; alii vero quaestionem de Deo tali methodo examini subiiciunt, ut illa sensu carere videatur.

Multi, scientiarum positivarum limites indebite praetergressi, aut omnia hac sola scientifica ratione explicari contendunt aut e contra nullam omnino veritatem absolutam iam admittunt. Quidam hominem tantopere exaltant, ut fides in Deum quasi enervis fiat, magis proclives, ut videntur, ad affirmationem hominis quam ad Dei negationem. Alii Deum sibi ita effingunt, ut illud figmentum, quod repudiant, nullo modo Deus sit Evangelii. Alii quaestiones de Deo ne aggrediuntur quidem, quippe qui inquietudinem religiosam non experiri videantur nec percipiant quare de religione iam sibi curandum sit.

Atheismus praeterea non raro oritur sive ex violenta contra malum in mundo protestatione, sive ex nota ipsius absoluti quibusdam humanis bonis indebite adiudicata, ita ut ista iam loco Dei habeantur. Ipsa civilizatio hodierna, non ex se, sed utpote nimis rebus terrestribus intricata accessum ad Deum saepe difficiliorem reddere potest.

Sane qui voluntarie Deum a corde suo arcere et quaestiones religiosas devitare conantur, dictamen conscientiae suae non secuti, culpae expertes non sunt; attamen et ipsi credentes quamdam de hoc responsabilitatem saepe ferunt. Atheismus enim, integre consideratus, non est quid originarium, sed potius ex diversis causis oritur, inter quas adnumeratur etiam reactio critica contra religiones et quidem, in nonnullis regionibus, praesertim contra religionem christianam. Quapropter in hac atheismi genesi partem non parvam habere possunt credentes, quatenus neglecta fidei educatione, vel fallaci doctrinae expositione, vel etiam vitae suae religiosae, moralis ac socialis defectibus, Dei et religionis genuinum vultum potius velare quam revelare dicendi sint. *[1040]*

4320 20. *(De atheismo systematico)*. Atheismus modernus formam etiam systematicam saepe praebet, quae, praeter alias causas, optatum autonomiae hominis eo usque perducit ut contra qualemcumque a Deo dependentiam difficultatem suscitet. Qui talem atheismum profitentur, libertatem in eo esse

Pertanto la fede, offrendosi con solidi argomenti a chiunque voglia riflettere, dà una risposta alle sue ansietà circa la sorte futura; e al tempo stesso dà la possibilità di comunicare in Cristo con i propri cari già strappati dalla morte, col dare la speranza che essi abbiano già raggiunto la vera vita presso Dio.

19. (*Forme e cause dell'ateismo*). La ragione più alta della dignità dell'uomo consiste nella sua vocazione alla comunione con Dio. Fin dal suo nascere l'uomo è invitato al dialogo con Dio: non esiste, infatti, se non perché, creato per amore da Dio, da lui sempre per amore è conservato, né vive pienamente secondo verità se non lo riconosce liberamente e se non si affida al suo Creatore. Molti nostri contemporanei, tuttavia, non percepiscono affatto o esplicitamente rigettano questo intimo e vitale legame con Dio, così che l'ateismo va annoverato fra le cose più gravi del nostro tempo, e va esaminato con diligenza ancor maggiore. 4319

Con il termine «ateismo» vengono designati fenomeni assai diversi tra loro. Alcuni negano esplicitamente Dio; altri ritengono che l'uomo non possa dir niente di lui; altri poi prendono in esame il problema relativo a Dio con un metodo tale per cui il problema sembra privo di senso.

Molti, oltrepassando indebitamente i confini delle scienze positive, o pretendono di spiegare tutto solo da questo punto di vista scientifico, oppure al contrario non ammettono ormai più alcuna verità assoluta. Alcuni tanto esaltano l'uomo, che la fede in Dio ne risulta quasi snervata, inclini come sono, così pare, ad affermare l'uomo più che a negare Dio. Altri si rappresentano Dio in modo tale che quella rappresentazione che essi rifiutano, in nessun modo è il Dio del Vangelo. Altri nemmeno si pongono il problema di Dio, in quanto non sembrano sentire alcuna inquietudine religiosa né riescono e capire perché dovrebbero interessarsi di religione.

L'ateismo inoltre ha origine non di rado o dalla protesta violenta contro il male del mondo, o dall'aver attribuito indebitamente i caratteri propri dell'assoluto a qualche valore umano, così che questo prende il posto di Dio. Perfino la civiltà moderna, non per se stessa ma in quanto troppo irretita nelle realtà terrene, può rendere spesso più difficile l'accesso a Dio.

Senza dubbio coloro che volontariamente cercano di tenere lontano Dio dal proprio cuore e di evitare i problemi religiosi, non seguendo l'imperativo della loro coscienza, non sono esenti da colpa; tuttavia in questo campo anche i credenti spesso hanno una certa responsabilità. Infatti, l'ateismo considerato nella sua interezza non è qualcosa di originario, bensì deriva da cause diverse, e tra queste va annoverata anche una reazione critica contro le religioni e, in alcune regioni, proprio anzitutto contro la religione cristiana. Perciò in questa genesi dell'ateismo possono contribuire non poco i credenti, in quanto per aver trascurato di educare la propria fede, o per una presentazione fallace della dottrina, o anche per i difetti della propria vita religiosa, morale e sociale, si deve dire piuttosto che nascondono e non che manifestano il genuino volto di Dio e della religione.

20. (*L'ateismo sistematico*). L'ateismo moderno si presenta spesso anche in forma sistematica, secondo cui, oltre altre cause, l'aspirazione dell'autonomia dell'uomo viene spinta così avanti da fare difficoltà nei riguardi di qualunque dipendenza da Dio. Quelli che professano tale ateismo pretendono che la 4320

contendunt quod homo sibi ipse sit finis, propriae suae historiae solus artifex et demiurgus: quod componi non posse autumant cum agnitione Domini, omnium rerum auctoris et finis, vel saltem talem affirmationem plane superfluam reddere. Cui doctrinae favere potest sensus potentiae quem hodiernus progressus technicus homini confert.

Inter formas hodierni atheismi illa non praetermittenda est, quae liberationem hominis praesertim ex eius liberatione oeconomica et sociali exspectat. Huic autem liberationi religionem natura sua obstare contendit, quatenus, in futuram fallacemque vitam spem hominis erigens, ipsum a civitatis terrestris aedificatione deterreret. Unde fautores talis doctrinae, ubi ad regimen reipublicae accedunt, religionem vehementer oppugnant, atheismum diffundentes etiam adhibitis, praesertim in iuvenum educatione, illis pressionis mediis, quibus potestas publica pollet.

4321 21. *(De habitudine Ecclesiae ad atheismum)*. Ecclesia, fideliter tum Deo tum hominibus addicta, desistere non potest quin dolenter perniciosas illas doctrinas actionesque, quae rationi et communi experientiae humanae contradicunt hominemque ab innata eius excellentia deiiciunt, omni firmitate reprobet, sicut antehac reprobavit.[1]

Abditas tamen in atheorum mente negationis Dei causas deprehendere conatur et, de gravitate quaestionum quas atheismus excitat conscia necnon caritate erga omnes homines ducta, eas serio ac profundiori examini subiiciendas esse censet.

Tenet Ecclesia agnitionem Dei dignitati hominis nequaquam opponi, cum huiusmodi dignitas in ipso Deo fundetur et perficiatur: homo enim *[1041]* a Deo creante intelligens ac liber in societate constituitur; sed praesertim ad ipsam Dei communionem ut filius vocatur et ad Ipsius felicitatem participandam.

Docet praeterea per spem eschatologicam momentum munerum terrestrium non minui, sed potius eorum adimpletionem novis motivis fulciri. Deficientibus e contra fundamento divino et spe vitae aeternae, hominis dignitas gravissime laeditur, ut saepe hodie constat, atque vitae et mortis, culpae et doloris aenigmata sine solutione manent, ita ut homines in desperationem non raro deiiciantur.

Omnis homo interea sibi ipsi remanet quaestio insoluta, subobscure percepta. Nemo enim quibusdam momentis, praecipue in maioribus vitae eventibus, praefatam interrogationem omnino effugere valet. Cui quaestioni solus Deus plene et omni certitudine responsum affert, qui ad altiorem cogitationem et humiliorem inquisitionem hominem vocat.

Remedium autem atheismo afferendum, cum a doctrina apte exposita, tum ab integra Ecclesiae eiusque membrorum vita exspectandum est. Ecclesiae enim est Deum Patrem eiusque Filium incarnatum praesentem et quasi

*4321 [1] Cf. Pio XI, Enciclica *Divini Redemptoris*, 19 marzo 1937 (AAS 29[1937] 65-106); Pio XII, Enciclica *Ad Apostolorum principis*, 29 giugno 1958 (AAS 50[1958] 601-614), Giovanni XXIII, Enciclica *Mater et Magistra*, 15 maggio 1961 (AAS 53[1961] 451-453); Paolo VI, Enciclica *Ecclesiam suam*, 6 agosto 1964 (AAS 56[1964] 651-653).

libertà consista nel fatto che l'uomo sia fine a se stesso, unico artefice e demiurgo della propria storia; cosa che non può comporsi, così essi pensano, con il riconoscimento di un Signore, autore e fine di tutte le cose, o che almeno rende semplicemente superflua tale affermazione. Può favorire una tale dottrina quel senso di potenza che l'odierno progresso tecnico immette nell'uomo.

Tra le forme dell'ateismo moderno non va trascurata quella che si aspetta la liberazione dell'uomo soprattutto dalla sua liberazione economica e sociale. Si pretende che la religione sia di ostacolo, per natura sua, a tale liberazione, in quanto, elevando la speranza dell'uomo verso una vita futura e fallace, lo distoglie dall'edificazione della città terrena. Perciò i fautori di tale dottrina, quando arrivano a prendere in mano il governo, combattono con violenza la religione, e diffondono l'ateismo anche ricorrendo agli strumenti di pressione, di cui dispone il pubblico potere, specialmente nel campo dell'educazione dei giovani.

21. (*L'atteggiamento della chiesa di fronte all'ateismo*). La chiesa, fedele 4321
ai suoi doveri verso Dio e verso gli uomini, non può fare a meno di riprovare, come ha fatto in passato,[1] con tutta fermezza e con dolore tali perniciose dottrine e azioni che contrastano con la ragione e con l'esperienza comune degli uomini e che degradano l'uomo dalla sua innata grandezza.

Si sforza però di scoprire le ragioni della negazione di Dio che si nascondono nella mente degli atei e, consapevole della gravità delle questioni suscitate dall'ateismo e mossa da carità verso tutti gli uomini, ritiene che esse debbano meritare un esame più serio e più profondo.

La chiesa crede che il riconoscimento di Dio non si oppone in alcun modo alla dignità dell'uomo, dato che questa dignità trova proprio in Dio il suo fondamento e la sua perfezione: l'uomo riceve da Dio creatore le doti di intelligenza e di libertà ed è costituito libero nella società, ma soprattutto egli è chiamato a comunicare con Dio stesso in qualità di figlio e a partecipare alla sua stessa felicità.

Inoltre essa insegna che la speranza escatologica non diminuisce l'importanza degli impegni terreni, ma anzi dà nuovi motivi a sostegno dell'attuazione di essi. Al contrario, invece, se manca il fondamento divino e la speranza della vita eterna, la dignità umana viene lesa in maniera assai grave, come si constata spesso al giorno d'oggi, e gli enigmi della vita e della morte, della colpa e del dolore rimangono senza soluzione, tanto che non di rado gli uomini sprofondano nella disperazione.

E intanto ciascun uomo rimane a se stesso un problema insoluto, confusamente percepito. Nessuno, infatti, può sfuggire del tutto all'interrogativo sopra ricordato in certi momenti della sua vita, e particolarmente negli avvenimenti di maggior rilievo. A questo problema soltanto Dio dà una risposta piena e certa, lui che chiama l'uomo a pensieri più alti e a ricerche più umili.

Il rimedio all'ateismo lo si deve attendere sia dall'esposizione conveniente della dottrina della chiesa, sia da tutta la vita di essa e dei suoi membri. La chiesa infatti ha il compito di rendere presenti e quasi visibili Dio Padre e il Fi-

visibilem reddere, ductu Spiritus Sancti sese indesinenter renovando et purificando.[2]

Id imprimis obtinetur testimonio fidei vivae et maturae, ad hoc scilicet educatae ut difficultates lucide perspicere valeat easque superare. Huius fidei testimonium praeclarum plurimi martyres reddiderunt et reddunt. Quae fides suam fecunditatem manifestare debet, credentium integram vitam, etiam profanam, penetrando, eosque ad iustitiam et amorem, praesertim erga egentes, movendo. Ad praesentiam Dei manifestandam maxime denique confert caritas fraterna fidelium, qui spiritu unanimes collaborant fidei Evangelii,[3] et signum unitatis se exhibent.

Ecclesia vero, etiamsi atheismum omnino reiicit, sincere tamen profitetur homines omnes, credentes et non credentes, ad hunc mundum, in quo communiter vivunt, recte aedificandum opem conferre debere: quod certe fieri non potest sine sincero et prudenti colloquio. Conqueritur igitur de discrimine inter credentes et non credentes, quod quidam civitatum rectores, personae humanae iura fundamentalia non agnoscentes, iniuste inducunt. Pro credentibus vero actuosam libertatem *[1042]* expostulat ut in hoc mundo etiam Dei templum exstruere sinantur. Atheos autem humaniter invitat ut Evangelium Christi corde aperto considerent.

Apprime etenim novit Ecclesia nuntium suum cum secretissimis humani cordis desideriis concordare, cum vocationis humanae dignitatem vindicat, illis qui iam de altiore sua sorte desperant spem restituens. Nuntium eius, nedum hominem minuat, lucem, vitam et libertatem ad eius profectum fundit; atque praeter illud nihil cordi hominis satisfacere valet: «Fecisti nos ad Te», Domine, «et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in Te».[4]

4322 22. *(De Christo novo Homine)*. Reapse nonnisi in mysterio Verbi incarnati mysterium hominis vere clarescit. Adam enim, primus homo, erat figura futuri,[1] scilicet Christi Domini. Christus, novissimus Adam, in ipsa revelatione mysterii Patris Eiusque amoris, hominem ipsi homini plene manifestat eique altissimam eius vocationem patefacit. Nil igitur mirum in Eo praedictas veritates suum invenire fontem atque attingere fastigium.

Qui est «imago Dei invisibilis» [*Col 1,15*],[2] Ipse est homo perfectus, qui Adae filiis similitudinem divinam, inde a primo peccato deformatam, restituit. Cum in Eo natura humana assumpta, non perempta sit,[3] eo ipso etiam in nobis ad sublimem dignitatem evecta est. Ipse enim, Filius Dei, incarnatione

[2] Cf. Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica *Lumen gentium* sulla Chiesa, n. 8 (AAS 57[1965] 12: *4120).
[3] Cf. Fil 1,27
[4] Agostino, *Confessiones*, 1, 1 (PL 32, 661 / L. Verheijen: CpChL 27[1981] 1).
*4322 [1] Cf. Rm 5,14. Cf. Tertulliano, *De carnis resurrectione*, 6: «In qualsiasi forma infatti il fango venisse modellato, veniva pensato Cristo, l'uomo futuro» («Quodcumque enim limus exprimebatur, Christus cogitabatur homo futurus»: PL 2, 802 / CSEL 47, 33_{12s} / J G.Ph Borleffs: CpChL 2 [1954] 928_{12s})
[2] Cf 2Cor 4,4.

glio suo incarnato, rinnovando se stessa e purificandosi[2] senza posa sotto la guida dello Spirito Santo.

Ciò si otterrà anzitutto con la testimonianza di una fede viva e matura, vale a dire opportunamente educata alla capacità di guardare in faccia con lucidità le difficoltà per superarle. Di una fede simile hanno dato e danno testimonianza sublime moltissimi martiri. Questa fede deve manifestare la sua fecondità, col penetrare l'intera vita dei credenti, anche quella profana, col muoverli alla giustizia e all'amore specialmente verso i bisognosi. A rivelare la presenza di Dio contribuisce, infine, moltissimo la carità fraterna dei fedeli, che unanimi nello spirito lavorano insieme per la fede del Vangelo[3] e si mostrano quale segno di unità.

La chiesa, poi, pur respingendo in maniera assoluta l'ateismo, tuttavia riconosce sinceramente che tutti gli uomini, credenti e non credenti, debbano contribuire alla retta edificazione di questo mondo, entro il quale si trovano a vivere insieme: il che non può avvenire certamente senza un sincero e prudente dialogo. Essa pertanto deplora la discriminazione tra credenti e non credenti che alcune autorità civili ingiustamente introducono, non volendo riconoscere i diritti fondamentali della persona umana. Rivendica, poi, in favore dei credenti un'effettiva libertà, perché sia loro consentito di edificare in questo mondo anche il tempio di Dio. Gli atei, poi, essa li invita cordialmente a prendere in considerazione il Vangelo di Cristo con animo aperto.

La chiesa sa perfettamente che il suo messaggio è in armonia con le aspirazioni più segrete del cuore umano, quando difende la causa della dignità della vocazione umana, e così ridona la speranza a quanti disperano ormai di un destino più alto. Il suo messaggio non toglie alcunché all'uomo, infonde invece luce, vita e libertà per il suo progresso, e all'infuori di esso niente può soddisfare il cuore dell'uomo: «Ci hai fatto per te, o Signore, e il nostro cuore è senza pace finché non riposa in te».[4]

22. (*Cristo, l'uomo nuovo*). In realtà solamente nel mistero del Verbo in- 4322
carnato trova vera luce il mistero dell'uomo. Adamo, infatti, il primo uomo, era figura di quello futuro[1] e cioè di Cristo Signore. Cristo, che è il nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore svela anche pienamente l'uomo all'uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione. Nessuna meraviglia, quindi, che tutte le verità su esposte trovino in lui la loro sorgente e tocchino il loro vertice.

Egli è «l'immagine dell'invisibile Dio» (Col 1,15).[2] Egli è l'uomo perfetto, che ha restituito ai figli d'Adamo la somiglianza con Dio, resa deforme già subito agli inizi a causa del peccato. Poiché in lui la natura umana è stata assunta, senza per questo venire annientata,[3] per ciò stesso essa è stata anche in noi innalzata a una dignità sublime. Con l'incarnazione il Figlio di Dio si è uni-

[3] Cf. Concilio di Costantinopoli II (553), can. 7: «. senza che il Verbo passasse nella natura della carne e senza che la carne si trasformasse nella natura del Verbo» (*428); cf anche Concilio di Costantinopoli III (681): « .. Come infatti la sua carne tutta santa, immacolata e animata, sebbene deificata, non è stata cancellata, ma è rimasta nel proprio stato e nel proprio modo d'essere» (*556). Cf. Concilio di Calcedonia (451): « .. da riconoscersi in due nature, senza confusione, immutabili, indivise, inseparabili» (*302).

sua cum omni homine quodammodo Se univit. Humanis manibus opus fecit, humana mente cogitavit, humana voluntate egit,[4] humano corde dilexit. Natus de Maria *[1043]* Virgine, vere unus ex nostris factus est, in omnibus nobis similis excepto peccato.[5]

Agnus innocens, sanguine suo libere effuso, vitam nobis meruit, in Ipsoque Deus nos Sibi et inter nos reconciliavit[6] et a servitute diaboli ac peccati eripuit, ita ut unusquisque nostrum cum Apostolo dicere possit: Filius Dei «dilexit me et tradidit semetipsum pro me» [*Gal 2,20*]. Pro nobis patiendo non solummodo exemplum praebuit ut sequamur vestigia Eius,[7] sed et viam instauravit, quam dum sequimur, vita et mors sanctificantur novumque sensum accipiunt.

Christianus autem homo, conformis imagini Filii factus qui est Primogenitus in multis fratribus,[8] «primitias Spiritus» [*Rm 8,23*] accipit, quibus capax fit legem novam amoris adimplendi.[9] Per hunc Spiritum, qui est «pignus hereditatis» [*Eph 1,14*], totus homo interius restauratur, usque ad «redemptionem corporis» [*Rm 8,23*]: «Si Spiritus Eius, qui suscitavit Iesum a mortuis, habitat in vobis: qui suscitavit Iesum Christum a mortuis, vivificabit et mortalia corpora vestra, propter inhabitantem Spiritum eius in vobis» [*Rm 8,11*].[10]

Christianum certe urgent necessitas et officium contra malum per multas tribulationes certandi necnon mortem patiendi; sed mysterio paschali consociatus, Christi morti configuratus, ad resurrectionem spe roboratus occurret.[11]

Quod non tantum pro christifidelibus valet, sed et pro omnibus hominibus bonae voluntatis in quorum corde gratia invisibili modo operatur.[12] Cum enim pro omnibus mortuus sit Christus[13] cumque vocatio hominis ultima revera una sit, scilicet divina, tenere debemus Spiritum Sanctum cunctis possibilitatem offerre ut, modo Deo cognito, huic paschali mysterio consocientur. *[1044]*

Tale et tantum est hominis mysterium, quod per Revelationem christianam credentibus illucescit. Per Christum et in Christo, igitur, illuminatur aenigma doloris et mortis, quod extra Eius Evangelium nos obruit. Christus resurrexit, morte sua mortem destruens, vitamque nobis largitus est[14] ut, filii in Filio, clamemus in Spiritu: Abba, Pater![15]

Caput II: De hominum communitate

4323 23. *(Quid Concilium intendat)*. Inter praecipuos mundi hodierni aspectus, mutuarum inter homines necessitudinum multiplicatio adnumeratur, ad quam evolvendam hodierni technici progressus plurimum conferunt. Tamen fraternum hominum colloquium non in istis progressibus, sed profundius in

[4] Cf. Concilio di Costantinopoli III: «... così la sua volontà umana, anche se deificata, non fu annullata» (*556).
[5] Eb 4,15.
[6] Cf. 2Cor 5,18s; Col 1,20-22.
[7] Cf. 1Pt 2,21; Mt 16,24; Lc 14,27
[8] Cf. Rm 8,29; Col 1,18.
[9] Cf. Rm 8,1-11

to in certo modo a ogni uomo. Ha lavorato con mani d'uomo, ha pensato con mente d'uomo, ha agito con volontà d'uomo,[4] ha amato con cuore d'uomo. Nascendo da Maria vergine, egli si è fatto veramente uno di noi, in tutto simile a noi fuorché nel peccato.[5]

Agnello innocente, col suo sangue sparso liberamente ci ha meritato la vita, e in lui Dio ci ha riconciliati con se stesso e tra noi[6] e ci ha strappati dalla schiavitù del diavolo e del peccato; così che ognuno di noi può dire con l'apostolo: il Figlio di Dio «ha amato me e ha sacrificato se stesso per me» [*Gal 2,20*]. Soffrendo per noi non solo ci ha dato l'esempio perché seguiamo le sue orme,[7] ma ci ha anche aperta la strada; mentre noi la percorriamo, la vita e la morte vengono santificate e acquistano nuovo significato.

Il cristiano, poi, reso conforme all'immagine del Figlio che è il primogenito tra molti fratelli,[8] riceve «le primizie dello Spirito» [*Rm 8,23*], per cui diventa capace di adempiere la legge nuova dell'amore.[9] In virtù di questo Spirito, che è la «caparra dell'eredità» [*Ef 1,14*], tutto l'uomo viene interiormente rifatto, fino alla «redenzione del corpo» [*Rm 8,23*]: «Se in voi dimora lo Spirito di colui che risuscitò Gesù da morte, egli che ha risuscitato Gesù Cristo da morte darà vita anche ai vostri corpi mortali, a motivo del suo Spirito che abita in voi» [*Rm 8,11*].[10] Il cristiano certamente è assillato dalla necessità e dal dovere di combattere contro il male attraverso molte tribolazioni, e di subire la morte; ma, associato al mistero pasquale e assimilato alla morte di Cristo, andrà incontro alla risurrezione confortato dalla speranza.[11]

E ciò non vale solamente per i cristiani ma anche per tutti gli uomini di buona volontà, nel cui cuore lavora invisibilmente la grazia.[12] Cristo, infatti, è morto per tutti[13] e la vocazione ultima dell'uomo è effettivamente una sola, quella divina, perciò dobbiamo ritenere che lo Spirito Santo dia a tutti la possibilità di venire a contatto, nel modo che Dio conosce, col mistero pasquale.

Tale e così grande è il mistero dell'uomo, che chiaro si rivela agli occhi dei credenti, attraverso la rivelazione cristiana. Per Cristo e in Cristo riceve luce quell'enigma del dolore e della morte, che al di fuori del suo Vangelo ci opprime. Cristo è risorto, distruggendo la morte con la sua morte, e ci ha donato la vita,[14] affinché, figli nel Figlio, esclamiamo nello Spirito: Abba, Padre![15]

Capitolo II: La comunità degli uomini

23. (*Che cosa intende il concilio*). Il moltiplicarsi dei mutui rapporti tra gli uomini costituisce uno degli aspetti più importanti del mondo di oggi, al cui sviluppo molto conferisce il progresso tecnico contemporaneo. Tuttavia il fraterno colloquio tra gli uomini non si completa in tale progresso, ma più pro- 4323

[10] Cf. 2Cor 4,14.
[11] Cf. Fil 3,10; Rm 8,17.
[12] Cf. Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica *Lumen gentium* sulla chiesa, n. 16 (AAS 57[1965] 20; *4140).
[13] Cf. Rm 8,32
[14] Cf. la liturgia pasquale bizantina.
[15] Cf. Rm 8,15; Gal 4,6; Gv 1,12; 1Gv 3,1

personarum communitate perficitur, quae mutuam reverentiam erga plenam earum dignitatem spiritualem exigit. Ad hanc vero communionem inter personas promovendam, Revelatio christiana magnum subsidium affert, simulque ad altiorem vitae socialis legum intelligentiam nos perducit quas Creator in natura spirituali ac morali hominis inscripsit.

Quoniam autem recentiora Ecclesiae Magisterii documenta christianam de societate humana doctrinam fusius exposuerunt,[1] Concilium quasdam tantum principaliores veritates in memoriam revocat earumque fundamenta sub luce Revelationis exponit. Deinde in quaedam consectaria insistit quae nostris diebus maioris sunt momenti.

4324 24. *(De indole communitaria vocationis humanae in consilio Dei).* Deus, qui paternam curam omnium habet, voluit ut cuncti homines unam efficerent familiam fraternoque animo se invicem tractarent. Omnes *[1045]* enim creati ad imaginem Dei, qui fecit «ex uno omne genus hominum inhabitare super universam faciem terrae » [*Act 17,26*], ad unum eumdemque finem, id est ad Deum ipsum, vocantur.

Quapropter dilectio Dei et proximi primum et maximum mandatum est. A Sacra autem Scriptura docemur Dei amorem a proximi amore seiungi non posse: «... si quod est aliud mandatum, in hoc verbo instauratur: Diliges proximum tuum sicut teipsum ... Plenitudo ergo legis est dilectio» [*Rm 13,9s; cf. 1Io 4,20*]. Quod vero hominibus magis in dies ab invicem dependentibus atque mundo magis in dies unificato maximi comprobatur esse momenti.

Immo Dominus Iesus, quando Patrem orat ut «omnes unum sint ..., sicut et nos unum sumus» [*Io 17,21s*], prospectus praebens humanae rationi impervios, aliquam similitudinem innuit inter unionem personarum divinarum et unionem filiorum Dei in veritate et caritate. Haec similitudo manifestat hominem, qui in terris sola creatura est quam Deus propter seipsam voluerit, plene seipsum invenire non posse nisi per sincerum sui ipsius donum.[1]

4325 25. *(De interdependentia humanae personae et humanae societatis).* Ex sociali hominis indole apparet humanae personae profectum et ipsius societatis incrementum ab invicem pendere. Etenim principium, subiectum et finis omnium institutorum socialium est et esse debet humana persona, quippe quae, suapte natura, vita sociali omnino indigeat.[1] Cum igitur vita socialis non sit homini quid adventicium, ideo commercio cum aliis, mutuis officiis, colloquio cum fratribus, quoad omnes suas dotes grandescit homo, et suae vocationi respondere potest.

Ex socialibus vinculis, quae homini excolendo necessaria sunt, alia, uti familia et communitas politica, intimae eius naturae immediatius congruunt; alia potius ex eius libera voluntate procedunt. Nostra hac aetate, variis de causis, mutuae necessitudines et interdependentiae in dies multiplicantur; unde diversa oriuntur consociationes et instituta sive publici sive privati iuris. Hoc

*4323 [1] Cf. Giovanni XIII, Enciclica *Mater et magistra*, 15 maggio 1961 (AAS 53[1961] 401-464; *3935-3953), Enciclica *Pacem in terris*, 11 aprile 1963 (AAS 55[1963] 257-304; *3955-3997); Paolo VI, Enciclica *Ecclesiam suam*, 6 agosto 1964 (AAS 56[1964] 609-659).

*4324 [1] Cf. Lc 17,33

fondamente nella comunità delle persone che esige un reciproco rispetto della loro piena dignità spirituale. La rivelazione cristiana dà grande aiuto alla promozione di questa comunione tra persone, e nello stesso tempo ci guida a un approfondimento delle leggi che regolano la vita sociale, scritte dal Creatore nella natura spirituale e morale dell'uomo.

Siccome documenti recenti del magistero della chiesa hanno esposto più diffusamente la dottrina cristiana sulla società umana,[1] il concilio ricorda solo alcune verità più importanti e ne espone i fondamenti alla luce della rivelazione. E poi insiste su certe conseguenze che sono particolarmente importanti per il nostro tempo.

24. (*L'indole comunitaria dell'umana vocazione nel piano di Dio*). Dio, **4324** che ha cura paterna di tutti, ha voluto che gli uomini formassero una sola famiglia e si trattassero tra loro con animo di fratelli. Tutti, infatti, creati a immagine di Dio, «che da un solo uomo ha prodotto l'intero genere umano affinché popolasse tutta la terra» [*At 17,26*], sono chiamati all'unico e medesimo fine, cioè a Dio stesso.

Perciò l'amore di Dio e del prossimo è il primo e più grande comandamento. Dalla sacra Scrittura infatti siamo resi edotti che l'amore di Dio non può essere disgiunto dall'amore del prossimo «e tutti gli altri precetti sono compendiati in questa frase: Amerai il prossimo tuo come te stesso. La pienezza perciò della legge è l'amore» [*Rm 13,9s; 1Gv 4,20*]. Ciò si rivela di grande importanza per uomini sempre più dipendenti gli uni dagli altri e per un mondo che va sempre più verso l'unificazione.

Anzi il Signore Gesù, quando prega il Padre, perché «tutti siano uno, ... come anche noi siamo uno» [*Gv 17,21s*] mettendoci davanti orizzonti impervi alla ragione umana, ci ha suggerito una certa similitudine tra l'unione delle persone divine e l'unione dei figli di Dio nella verità e nella carità. Questa similitudine manifesta che l'uomo, il quale in terra è la sola creatura che Dio abbia voluto per se stessa, non può ritrovarsi pienamente se non attraverso un dono sincero di sé.[1]

25. (*Interdipendenza della persona umana e della società umana*). Dal- **4325** l'indole sociale dell'uomo appare evidente come il perfezionamento della persona umana e lo sviluppo della stessa società siano tra loro interdipendenti. Infatti, principio, soggetto e fine di tutte le istituzioni sociali è e deve essere la persona umana, come quella che di sua natura ha sommamente bisogno della vita sociale.[1] Poiché la vita sociale non è qualcosa di esterno all'uomo, l'uomo cresce in tutte le sue doti e può rispondere alla sua vocazione attraverso i rapporti con gli altri, i mutui doveri, il colloquio coi fratelli.

Dei vincoli sociali che sono necessari al perfezionamento dell'uomo, alcuni, come la famiglia e la comunità politica, sono più immediatamente rispondenti alla sua intima natura, altri procedono piuttosto dalla sua libera volontà. In questo nostro tempo, per varie cause, si moltiplicano rapporti e interdipendenze, dalle quali nascono associazioni e istituzioni diverse di diritto

*4325 [1] Cf. Tommaso d'Aquino, *Sententiae I libri Ethicorum*, lectio 1 (Editio Leonina 47,3-6).

autem factum, quod socializatio nuncupatur, licet periculis sane non careat, multa tamen secum *[1046]* emolumenta affert ad confirmandas et augendas humanae personae qualitates eiusque iura tuenda.[2]

Sed si personae humanae ad suam vocationem adimplendam, etiam religiosam, ex hac vita sociali multum accipiunt, negari tamen nequit homines ex adiunctis socialibus in quibus vivunt et, inde ab infantia, immerguntur, saepe a bono faciendo averti et ad malum impelli. Certum est perturbationes, tam frequenter in ordine sociali occurrentes, ex ipsa formarum oeconomicarum, politicarum et socialium tensione pro parte provenire. Sed penitius ex hominum superbia et egoismo oriuntur, quae etiam ambitum socialem pervertunt. Ubi autem ordo rerum sequelis peccati afficitur, homo, proclivis ad malum natus, nova deinde ad peccatum incitamenta invenit, quae, sine strenuis gratia adiuvante conatibus, superari nequeunt.

4326 26. *(De bono communi promovendo).* Ex interdependentia in dies strictiore et paulatim ad mundum universum diffusa sequitur bonum commune – seu summam eorum vitae socialis condicionum quae tum coetibus, tum singulis membris permittunt ut propriam perfectionem plenius atque expeditius consequantur – hodie magis magisque universale evadere, et exinde iura officiaque implicare, quae totum humanum genus respiciunt. Quilibet coetus necessitatum et legitimarum appetitionum aliorum coetuum, immo boni communis totius familiae humanae, rationem habere debet.[1]

Simul vero conscientia crescit eximiae dignitatis quae personae humanae competit, cum ipsa rebus omnibus praestet, et eius iura officiaque universalia sint atque inviolabilia. Oportet ergo ut ea omnia homini pervia reddantur, quibus ad vitam vere humanam gerendam indiget, ut sunt victus, vestitus, habitatio, ius ad statum vitae libere eligendum et ad familiam condendam, ad educationem, ad laborem, ad bonam famam, ad reverentiam, ad congruam informationem, ad agendum iuxta rectam suae conscientiae normam, ad vitae privatae protectionem atque ad iustam libertatem etiam in re religiosa.

Ordo socialis igitur eiusque progressus in bonum personarum *[1047]* indesinenter cedere debent, siquidem rerum ordinatio ordini personarum subiicienda est et non e converso, ipso Domino id innuente cum dixerit sabbatum propter hominem factum esse et non hominem propter sabbatum.[2]

Ordo ille in dies evolvendus, in veritate fundandus, in iustitia aedificandus, amore vivificandus est; in libertate autem aequilibrium in dies humanius invenire debet.[3] Ad haec autem implenda mentis renovatio atque amplae societatis immutationes inducendae sunt.

Spiritus Dei, qui mirabili providentia temporum cursum dirigit et faciem terrae renovat, huic evolutioni adest. Evangelicum autem fermentum in corde hominis irrefrenabilem dignitatis exigentiam excitavit atque excitat.

4327 27. *(De reverentia erga personam humanam).* Ad practica urgentioraque consectaria descendens, Concilium reverentiam inculcat erga hominem, ita ut

---

[2] Cf. Giovanni XXIII, Enciclica *Mater et magistra* (AAS 53[1961] 418); Pio XI, Enciclica *Quadragesimo anno*, 15 maggio 1931 (AAS 23[1931] 222-224).
*4326 [1] Cf. Giovanni XXIII, Enciclica *Mater et magistra* (AAS 53[1961] 417).

pubblico e privato. Questo fatto, che viene chiamato socializzazione, sebbene non manchi di pericoli, tuttavia reca in sé molti vantaggi nel rafforzamento e accrescimento delle qualità della persona umana e per la tutela dei suoi diritti.[2]

Ma se le persone umane, da tale vita sociale molto ricevono per assolvere alla propria vocazione, anche religiosa, non si può tuttavia negare che gli uomini dal contesto sociale nel quale vivono e, fin dall'infanzia, sono immersi, spesso sono sviati dal bene e spinti al male. È certo che i perturbamenti, così frequenti nell'ordine sociale, provengono in parte dalla tensione che sorge dalle strutture economiche, politiche e sociali. Ma più profondamente nascono dalla superbia e dall'egoismo umano, che pervertono anche l'ambiente sociale. Là dove l'ordine delle cose è turbato dalle conseguenze del peccato, l'uomo, dalla nascita incline al male, trova nuovi incitamenti al peccato, che non possono esser vinti senza grandi sforzi e senza l'aiuto della grazia.

26. (*La promozione del bene comune*). Dall'interdipendenza sempre più **4326**
stretta e piano piano estesa al mondo intero deriva che il bene comune – cioè l'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono ai gruppi, come ai singoli membri, di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente – oggi vieppiù diventa universale, investendo diritti e doveri, che riguardano l'intero genere umano. Pertanto ogni gruppo deve tener conto dei bisogni e delle legittime aspirazioni degli altri gruppi, anzi del bene comune dell'intera famiglia umana.[1]

Contemporaneamente cresce la coscienza della singolare dignità che compete alla persona umana, superiore a tutte le cose, e i cui diritti e doveri sono universali e inviolabili. Occorre, perciò, che siano rese accessibili all'uomo tutte quelle cose che sono necessarie a condurre una vita veramente umana, come il vitto, il vestito, l'abitazione, il diritto a scegliersi liberamente lo stato di vita e a fondare una famiglia, all'educazione, al lavoro, al buon nome, al rispetto, alla necessaria informazione, alla possibilità di agire secondo il retto dettato della sua coscienza, alla salvaguardia della vita privata e alla giusta libertà anche in campo religioso.

L'ordine sociale pertanto e il suo progresso devono sempre lasciar prevalere il bene delle persone, giacché nell'ordinare le cose ci si deve adeguare all'ordine delle persone e non il contrario, secondo quanto suggerisce il Signore stesso quando dice che il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato.[2]

Quell'ordine è da sviluppare sempre più, è da fondarsi sulla verità, realizzarsi nella giustizia, deve essere vitalizzato dall'amore, deve trovare un equilibrio sempre più umano nella libertà.[3] Per raggiungere tale scopo sono da introdurre un rinnovamento della mentalità e profondi mutamenti della società.

Lo Spirito di Dio, che, con mirabile provvidenza, dirige il corso dei tempi e rinnova la faccia della terra, è presente a questa evoluzione. Il fermento evangelico suscitò e suscita nel cuore dell'uomo questa irrefrenabile esigenza di dignità.

27. (*Rispetto della persona umana*). Scendendo a conseguenze pratiche **4327**
di maggior urgenza, il concilio inculca il rispetto verso l'uomo, così che i sin-

---

[2] Cf. Mc 2,27.
[3] Cf. Giovanni XXIII, Enciclica *Pacem in terris* (AAS 55[1963] 266; *3973).

singuli proximum, nullo excepto, tamquam *alterum seipsum* considerare debeant, de eius vita et de mediis ad illam digne degendam necessariis rationem imprimis habentes,[1] ne divitem illum imitentur, qui pauperis Lazari nullam curam egit.[2]

Nostris praesertim diebus urget obligatio nosmetipsos cuiuslibet omnino hominis proximos efficiendi et illi occurrenti actuose inserviendi, sive sit senex ab omnibus derelictus, sive alienigena operarius iniuste despectus, sive exsul, sive infans ex illegitima unione natus, immerito patiens propter peccatum a se non commissum, vel esuriens qui conscientiam nostram interpellat Domini vocem revocans: «Quamdiu fecistis uni ex his fratribus meis minimis, mihi fecistis» [*Mt 25,40*].

Quaecumque insuper ipsi vitae adversantur, ut cuiusvis generis homicidia, genocidia, abortus, euthanasia et ipsum voluntarium suicidium; quaecumque humanae personae integritatem violant, ut mutilationes, tormenta corpori mentive inflicta, conatus ipsos animos coërcendi; quaecumque humanam dignitatem offendunt, ut infrahumanae vivendi condiciones, arbitrariae incarcerationes, deportationes, servitus, prostitutio, mercatus mulierum et iuvenum; condiciones quoque laboris *[1048]* ignominiosae, quibus operarii ut mera quaestus instrumenta, non ut liberae et responsabiles personae tractantur: haec omnia et alia huiusmodi probra quidem sunt, ac dum civilizationem humanam inficiunt, magis eos inquinant qui sic se gerunt, quam eos qui iniuriam patiuntur et Creatoris honori maxime contradicunt.

4328 28. *(De reverentia et amore erga adversarios).* Ad illos etiam qui in rebus socialibus, politicis vel etiam religiosis aliter ac nos sentiunt aut faciunt, reverentia et caritas extendi debent; quo magis quidem humanitate et caritate modos sentiendi eorum intimius comprehendemus, eo facilius cum ipsis colloquium inire poterimus.

Haec sane caritas et benignitas nequaquam indifferentes erga veritatem et bonum nos reddere debent. Immo caritas ipsa discipulos Christi urget ad veritatem salutarem omnibus hominibus annuntiandam. Sed distinguere oportet inter errorem, semper reiciendum, et errantem, qui dignitatem personae iugiter servat, etiam ubi falsis minusve accuratis notionibus religiosis inquinatur.[1] Deus solus iudex est et scrutator cordium: unde nos vetat de interiore cuiusvis culpa iudicare.[2]

Doctrina Christi ut etiam iniuriis ignoscamus postulat praeceptumque amoris ad inimicos omnes extendit, quod est Novae Legis mandatum: «Audistis quia dictum est: Diliges proximum tuum, et odio habebis inimicum tuum. Ego autem dico vobis: Diligite inimicos vestros, benefacite his qui oderunt vos: et orate pro persequentibus et calumniantibus vos» [*Mt 5,43s*].[3]

4329 29. *(De essentiali inter omnes homines aequalitate et de iustitia sociali).* Cum omnes homines, anima rationali pollentes et ad imaginem Dei creati, eamdem naturam eamdemque originem habeant, cumque, a Christo redemp-

***4327** [1] Cf. Gc 2,15s.
[2] Cf. Lc 16,19-31.
***4328** [1] Cf. Giovanni XXIII, Enciclica *Pacem in terris* (AAS 55[1963] 299s; *3996)

goli debbano considerare il prossimo, nessuno eccettuato, come *un altro se stesso*, tenendo conto della sua vita e dei mezzi necessari per viverla degnamente,[1] per non imitare quel ricco che non ebbe nessuna cura del povero Lazzaro.[2]

Soprattutto oggi urge l'obbligo che diventiamo generosamente prossimi di ogni uomo, e rendiamo servizio coi fatti a colui che ci passa accanto, vecchio da tutti abbandonato o lavoratore straniero ingiustamente disprezzato, o emigrante, o fanciullo nato da un'unione illegittima, che patisce immeritatamente per un peccato da lui non commesso, o affamato che richiama la nostra coscienza, rievocando la voce del Signore: «Quanto avete fatto ad uno di questi minimi miei fratelli, l'avete fatto a me» [*Mt 25,40*].

Inoltre tutto ciò che è contro le vita stessa, come ogni specie di omicidio, il genocidio, l'aborto, l'eutanasia e lo stesso suicidio volontario; tutto ciò che viola l'integrità della persona umana, come le mutilazioni, le torture inflitte al corpo e alla mente, gli sforzi per violentare l'intimo dello spirito; tutto ciò che offende la dignità umana, come le condizioni infraumane di vita, le incarcerazioni arbitrarie, le deportazioni, la schiavitù, la prostituzione, il mercato delle donne e dei giovani, o ancora le ignominiose condizioni del lavoro con le quali i lavoratori sono trattati come semplici strumenti di guadagno, e non come persone libere e responsabili; tutte queste cose, e altre simili, sono certamente vergognose e, mentre guastano la civiltà umana, inquinano coloro che così si comportano più che quelli che le subiscono; e ledono grandemente l'onore del Creatore.

28. (*Il rispetto e l'amore per gli avversari*). Il rispetto e l'amore deve **4328**
estendersi pure a coloro che pensano o operano diversamente da noi nelle cose sociali, politiche e persino religiose, poiché con quanta maggiore umanità e amore penetreremo nei loro modi di sentire, tanto più facilmente potremo con loro iniziare un colloquio.

Certamente tale amore e amabilità non devono in alcun modo renderci indifferenti verso la verità e il bene. Anzi lo stesso amore spinge i discepoli di Cristo ad annunciare a tutti gli uomini la verità che salva. Ma occorre distinguere tra errore, sempre da rifiutarsi, ed errante, che conserva sempre la dignità di persona anche quando è macchiato da false o meno accurate nozioni religiose.[1] Solo Dio è giudice e scrutatore dei cuori, perciò ci vieta di giudicare la colpevolezza interiore di chiunque.[2]

La dottrina del Cristo esige che noi perdoniamo anche le ingiurie, ed estende a tutti i nemici il precetto dell'amore, che è il comandamento della nuova legge: «Udiste che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e fate del bene a coloro che vi odiano e pregate per i vostri persecutori e calunniatori» [*Mt 5,43s*].[3]

29. (*La fondamentale uguaglianza di tutti gli uomini e la giustizia sociale*). Avendo tutti gli uomini, dotati di un'anima razionale e creati ad immagine **4329**
di Dio, la stessa natura e la medesima origine, e poiché, da Cristo redenti, go-

[2] Cf. Lc 6,37s; Mt 7,1s; Rm 2,1-11; 14,10-12.
[3] Cf Mt 5,45-47

ti, eadem vocatione et destinatione divina fruantur, fundamentalis aequalitas inter omnes magis magisque agnoscenda est.

Sane varia capacitate physica viriumque intellectualium et moralium diversitate non omnes homines aequiparantur. Omnis tamen discriminandi modus in iuribus personae fundamentalibus, sive socialis sive *[1049]* culturalis, ob sexum, stirpem, colorem, socialem condicionem, linguam aut religionem, superandus et removendus est, utpote Dei proposito contrarius. Vere enim dolendum est iura illa fundamentalia personae adhuc non ubique sarta tecta servari. Ut si mulieri denegetur facultas libere sponsum eligendi et vitae statum amplectendi, vel ad parem educationem et culturam quae viro agnoscitur accedendi.

Insuper, quamquam inter homines iustae diversitates adsunt, aequalis personarum dignitas postulat ut ad humaniorem et aequam vitae condicionem deveniatur. Etenim nimiae inter membra vel populos unius familiae humanae inaequalitates oeconomicae et sociales scandalum movent, atque iustitiae sociali, aequitati personae humanae dignitati, necnon paci sociali et internationali adversantur.

Humanae autem institutiones, sive privatae sive publicae, dignitati ac fini hominis subservire nitantur, simul adversus quamlibet servitutem tum socialem tum politicam strenue decertantes, et iura hominum fundamentalia sub omni regimine politico servantes. Immo, huiusmodi institutiones spiritualibus rebus, omnium altissimis, paulatim congruant oportet, etiamsi interdum sat longo tempore opus sit ut ad optatum finem perveniant.

4330 30. *(Quod ultra individualisticam ethicam progrediendum sit)*. Profunda et velox rerum immutatio urgentius postulat ut nemo sit qui, ad rerum cursum non attendens vel inertia torpens, ethicae mere individualisticae indulgeat. Iustitiae ac caritatis officium magis ac magis adimpletur per hoc quod unusquisque, ad bonum commune iuxta proprias capacitates et aliorum necessitates conferens, etiam institutiones sive publicas sive privatas promovet et adiuvat quae hominum vitae condicionibus in melius mutandis inserviunt.

Sunt autem qui, largas generosioresque opiniones profitentes, ita tamen semper reapse vivunt ac si nullam societatis necessitatum curam habeant. Immo, plures, in variis regionibus, leges et praescriptiones sociales minimi faciunt. Non pauci, variis fraudibus ac dolis, iusta vectigalia vel alia quae societati debentur effugere non verentur. Alii normas quasdam vitae socialis, e. gr., ad valetudinem tuendam, aut ad vehiculorum ductum moderandum statutas, parvi aestimant, non animadvertentes se tali incuria vitae suae et aliorum periculum inferre. *[1050]*

Sanctum sit omnibus necessitudines sociales inter praecipua hominis hodierni officia recensere easque observare. Quo magis enim mundus unitur, eo apertius hominum munera particulares coetus superant et ad universum mundum paulatim extenduntur. Quod fieri nequit nisi et singuli homines et ipsorum coetus virtutes morales et sociales in seipsis colant et in societate diffundant, ita ut vere novi homines et artifices novae humanitatis exsistant cum necessario auxilio divinae gratiae.

dono della stessa vocazione e del medesimo destino divino, è necessario riconoscere sempre più la fondamentale uguaglianza fra tutti.

Senza dubbio, non tutti gli uomini sono uguali per la varia capacità fisica e per la diversità delle forze intellettuali e morali. Tuttavia, ogni genere di discriminazione nei diritti fondamentali della persona, sia in campo sociale che culturale, in ragione del sesso, della stirpe, del colore, della condizione sociale, della lingua o religione, deve essere superato ed eliminato, come contrario al disegno di Dio. Ci si deve veramente rammaricare perché quei diritti fondamentali della persona non sono ancora e dappertutto rispettati pienamente, ad esempio, se si nega alla donna la facoltà di scegliere liberamente il marito e di abbracciare un determinato stato di vita, oppure di accedere a quella pari educazione e cultura che si riconosce all'uomo.

In più, benché tra gli uomini vi siano giuste diversità, l'uguale dignità delle persone richiede che si giunga ad una condizione più umana e giusta della vita. Infatti le troppe disuguaglianze economiche e sociali, tra membri e tra popoli dell'unica famiglia umana, suscitano scandalo e sono contrarie alla giustizia sociale, all'equità, alla dignità della persona umana, nonché alla pace sociale e internazionale.

Le istituzioni umane, sia private sia pubbliche, si sforzino di mettersi al servizio della dignità e del fine dell'uomo, nello stesso tempo combattendo strenuamente contro ogni forma di servitù sociale e politica, e difendendo i fondamentali diritti degli uomini sotto qualsiasi regime politico. Anzi, queste istituzioni si debbono a poco a poco accordare con le realtà spirituali, le più alte di tutte, anche se talora occorresse un tempo piuttosto lungo per giungere al fine desiderato.

30. (*Occorre superare l'etica individualistica*). La profonda e rapida tra- **4330**
sformazione delle cose esige, con più urgenza, che non vi sia alcuno che, non prestando attenzione al corso delle cose e intorpidito dall'inerzia, indulga a un'etica puramente individualistica. Il dovere della giustizia e dell'amore viene sempre più assolto per il fatto che ognuno, contribuendo al bene comune secondo le proprie capacità e le necessità degli altri, promuove e aiuta anche le istituzioni pubbliche e private che servono a migliorare le condizioni di vita degli uomini.

Vi sono quelli che, pur professando opinioni larghe e generose, tuttavia in pratica sempre vivono come se non avessero alcuna cura delle necessità della società. Anzi molti, in vari paesi, tengono in poco conto le leggi e le prescrizioni sociali. Non pochi non si vergognano di evadere, con vari sotterfugi e frodi, alle giuste imposte o agli altri obblighi sociali. Altri trascurano certe norme della vita sociale, ad esempio le misure igieniche, o le norme stabilite per la guida dei veicoli, non rendendosi conto di mettere in pericolo, con la loro incuria, la propria vita e quella degli altri.

Sia sacro per tutti includere tra i doveri principali dell'uomo moderno gli obblighi sociali e osservarli. Infatti, quanto più il mondo si unifica, tanto più apertamente gli obblighi degli uomini superano i gruppi particolari e si estendono a poco a poco al mondo intero. E ciò non può avvenire se i singoli uomini e i loro gruppi non coltivano in se stessi le virtù morali e sociali e non le diffondono nella società, cosicché sorgano uomini veramente nuovi, artefici di un'umanità nuova, con il necessario aiuto della grazia divina.

4331 31. *(De responsabilitate et participatione)*. Ut singuli homines suum conscientiae officium accuratius impleant tum erga seipsos, tum erga varios coetus quorum membra sunt, diligenter ad ampliorem animi culturam educandi sunt, ingentibus adhibitis subsidiis quae hodie generi humano praesto sunt. Praeprimis educatio iuvenum cuiuslibet socialis originis ita instituenda est, ut viri mulieresque suscitentur qui non tantum exculti ingenii sed et magni animi sint, utpote qui a nostro tempore vehementer postulentur.

Sed ad hunc responsabilitatis sensum homo vix pervenit, nisi vitae condiciones ei permittant ut suae dignitatis conscius fiat, et vocationi suae, seipsum pro Deo et pro aliis impendendo, respondeat. Humana vero libertas saepe debilior fit, ubi homo in extremam incidit egestatem, sicut vilescit, ubi ipse, nimiis vitae facilitatibus indulgens, in aurea veluti solitudine seipsum includit. E contra roboratur, cum homo inevitabiles vitae socialis necessitates accipit [*AAS:* accepit], multiformes exigentias humanae coniunctionis assumit atque humanae communitatis servitio se obstringit.

Ideo omnium extimulanda est voluntas inceptorum communium suas partes assumendi. Laudanda est autem ratio agendi nationum, in quibus pars quam maxima civium in vera libertate rerum publicarum particeps fit. Ratio tamen habenda est condicionis realis uniuscuiusque gentis et necessarii vigoris publicae auctoritatis. Ut vero omnes cives proni sint ad participandam vitam variorum coetuum, quibus corpus sociale constat, necesse est ut his in coetibus bona inveniant, quae ipsos attrahant eosque ad aliorum servitium disponant. Iure arbitrari possumus futuram humanitatis sortem in illorum manibus reponi, qui posteris generationibus vivendi et sperandi rationes tradere valent. *[1051]*

4332 32. *(Verbum Incarnatum et solidarietas humana)*. Sicut Deus homines non ad singulatim vivendum, sed ad socialem unionem efformandam creavit, ita Ipsi etiam «placuit ... homines non singulatim, quavis mutua connexione seclusa, sanctificare et salvare, sed eos in populum constituere, qui in veritate Ipsum agnosceret Ipsique sancte serviret».[1] Inde ab initio historiae salutis Ipse homines elegit non ut individuos tantum sed ut membra cuiusdam communitatis. Illos enim electos Deus, suum aperiens consilium, vocavit «populum suum» [*Ex 3,7-12*], quocum insuper in Sinai foedus pepigit.[2]

Quae indoles communitaria opere Iesu Christi perficitur et consummatur. Ipsum enim Verbum incarnatum humanae consortionis particeps esse voluit. Canae nuptiis interfuit, in domum Zachaei descendit, cum publicanis et peccatoribus manducavit. Patris amorem hominumque eximiam vocationem, communissimas res sociales commemorando et locutiones figurasque vitae plane cotidianae adhibendo, revelavit. Necessitudines humanas, imprimis familiares, ex quibus rationes sociales oriuntur, sanctificavit, legibus suae patriae voluntarie subditus. Vitam opificis sui temporis et regionis propriam ducere voluit.

---

*4332 [1] Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica *Lumen gentium* sulla chiesa, n. 9 (AAS 57[1965] 12s, *4122)

[2] Cf. Es 24,1-8

31. (*Responsabilità e partecipazione*). Affinché i singoli uomini assolvano con maggior cura il proprio dovere di coscienza verso se stessi e verso i vari gruppi di cui sono membri, devono essere diligentemente educati a un più ampio livello culturale dell'animo, utilizzando gli enormi mezzi che oggi sono a disposizione del genere umano. Innanzitutto l'educazione dei giovani di qualsiasi origine sociale, deve essere impostata in modo da suscitare uomini e donne, non tanto raffinati intellettualmente quanto piuttosto di forte personalità, come è richiesto fortemente dal nostro tempo. 4331

Ma a tale senso di responsabilità l'uomo giunge con difficoltà, se le condizioni della vita non gli permettono di prender coscienza della propria dignità e di rispondere alla sua vocazione, prodigandosi per Dio e per gli altri. Invero la libertà umana spesso si indebolisce qualora l'uomo cada in estrema indigenza, come si degrada quando egli stesso, cedendo alle troppe facilità della vita, si chiude in una specie di aurea solitudine. Al contrario, acquista forza, quando l'uomo accetta [*AAS*: ha accettato] le inevitabili difficoltà della vita sociale, assume le molteplici esigenze dell'umana convivenza e si impegna al servizio della comunità umana.

Perciò bisogna stimolare la volontà di tutti ad assumersi la propria parte nelle comuni imprese. È poi da lodarsi il modo di agire di quelle nazioni nelle quali la maggioranza dei cittadini è fatta partecipe della gestione della cosa pubblica in un clima di vera libertà. Si deve tuttavia tener conto delle reali condizioni di ciascun popolo e della necessaria solidità dei pubblici poteri. Affinché poi tutti i cittadini siano aperti a partecipare alla vita dei vari gruppi, di cui si compone il corpo sociale, è necessario che trovino in questi gruppi dei valori capaci di attirarli e di disporli al servizio degli altri. Legittimamente si può pensare che il futuro dell'umanità sia riposto nelle mani di coloro che sono capaci di trasmettere alle generazioni di domani ragioni di vita e di speranza.

32. (*Il Verbo incarnato e la solidarietà umana*). Come Dio creò gli uomini non perché vivessero individualisticamente ma destinati a formare l'unione sociale, così a lui anche «piacque ... santificare e salvare gli uomini non a uno a uno, escluso ogni mutuo legame, ma di costituirli in popolo, che lo conoscesse nella verità e santamente lo servisse».[1] Sin dall'inizio della storia della salvezza, egli stesso elesse uomini, non soltanto come individui ma come membri di una certa comunità. Infatti questi eletti, Dio, manifestando il suo disegno, chiamò «suo popolo» [*Es 3,7-12*] con il quale poi strinse il patto sul Sinai.[2] 4332

Tale indole comunitaria è perfezionata e compiuta dall'opera di Gesù Cristo. Lo stesso Verbo incarnato volle essere partecipe della convivenza umana. Fu presente alle nozze di Cana, entrò nella casa di Zaccheo, mangiò con i pubblicani e i peccatori. Egli ha rivelato l'amore del Padre e la privilegiata vocazione degli uomini, rievocando gli aspetti più ordinari della vita sociale e adoperando linguaggio e immagini della vita d'ogni giorno. Santificò le relazioni umane, innanzitutto quelle familiari, dalle quali traggono origine i rapporti sociali, volontariamente sottomettendosi alle leggi della sua patria. Volle condurre la vita di un lavoratore del suo tempo e della sua regione.

In sua praedicatione clare mandavit filiis Dei ut tamquam fratres ad invicem se gererent. In sua oratione rogavit ut omnes discipuli sui *unum* essent. Immo Ipse usque ad mortem sese pro omnibus obtulit, omnium Redemptor. «Maiorem hac dilectionem nemo habet, ut animam suam ponat quis pro amicis suis» [*Io 15,13*]. Apostolos autem iussit praedicare omnibus gentibus nuntium evangelicum ut genus humanum familia Dei fieret, in qua plenitudo legis esset dilectio.

Primogenitus in multis fratribus, inter omnes qui Eum fide ac caritate recipiunt, post mortem et resurrectionem suam, dono sui Spiritus novam fraternam communionem instituit, in Corpore scilicet suo, quod est Ecclesia, in quo omnes, inter se invicem membra, secundum dona diversa concessa, mutua sibi praestarent servitia.

Quae solidarietas semper augenda erit, usque ad illam diem qua consummabitur, et qua homines, gratia salvati, tamquam familia a Deo et Christo Fratre dilecta, perfectam gloriam Deo praestabunt. *[1052]*

Caput III: De humana navitate in universo mundo

4333 33. *(Ponitur problema)*. Suo labore atque ingenio homo suam vitam amplius evolvere semper conatus est; hodie autem, praesertim ope scientiae et artis technicae, suum dominium in universam fere naturam dilatavit ac iugiter dilatat, et adiuvantibus imprimis auctis inter nationes multimodi commercii mediis, familia humana paulatim tamquam unam in universo mundo communitatem sese agnoscit atque constituit. Quo fit, ut multa bona, quae olim homo a supernis viribus praesertim exspectabat, hodie iam propria industria sibi procuret.

Coram immenso hoc conamine, quod totum humanum genus iam pervadit, multae exsurgunt inter homines interrogationes. Quinam est illius operositatis sensus et valor? Quomodo omnibus his rebus utendum est? Ad quem finem assequendum nisus sive singulorum sive societatum tendunt? Ecclesia, quae depositum verbi Dei custodit, ex quo principia in ordine religioso et morali hauriuntur, quin semper de singulis quaestionibus responsum in promptu habeat, lumen revelationis cum omnium peritia coniungere cupit, ut iter illuminetur, quod humanitas nuper ingressa est.

4334 34. *(De valore humanae navitatis)*. Hoc credentibus ratum est, navitatem humanam individualem et collectivam, seu ingens illud conamen, quo homines decursu saeculorum suae vitae condiciones in melius mutare satagunt, in seipso consideratum, Dei proposito respondere. Homo enim, ad imaginem Dei creatus, mandatum accepit ut, terram cum omnibus quae in ea continentur sibi subiciens, mundum in iustitia et sanctitate regeret[1] utque, Deum omnium Creatorem agnoscens, seipsum ac rerum universitatem ad Ipsum referret, ita ut rebus omnibus homini subiectis, admirabile sit nomen Dei in universa terra.[2]

*4334 [1] Cf Gn 1,26s; 9,2s; Sap 9,2s.
[2] Cf. Sal 8,7.10.

Nella sua predicazione espressamente comandò ai figli di Dio che si trattassero vicendevolmente da fratelli. Nella sua preghiera chiese che tutti i suoi discepoli fossero *uno*. Anzi egli stesso si offrì per tutti fino alla morte, redentore di tutti. «Nessuno ha maggior amore di chi sacrifica la propria vita per i suoi amici» [*Gv 15,13*]. Comandò, inoltre, agli apostoli di annunciare il messaggio evangelico a tutte le genti, perché il genere umano diventasse la famiglia di Dio, nella quale la pienezza della legge fosse l'amore.

Primogenito tra molti fratelli, tra tutti coloro che lo accolgono con la fede e con la carità, dopo la sua morte e risurrezione ha istituito attraverso il dono del suo Spirito una nuova comunione fraterna, in quel suo corpo, che è la chiesa, nel quale tutti, membri tra di loro, si prestassero servizi reciproci, secondo i doni diversi loro concessi.

Questa solidarietà dovrà sempre essere accresciuta, fino a quel giorno in cui sarà consumata, e in cui gli uomini, salvati dalla grazia, renderanno gloria perfetta a Dio, come famiglia da Dio e da Cristo fratello amata.

Capitolo III: L'attività umana nell'universo

33. (*Il problema*). Col suo lavoro e col suo ingegno l'uomo ha cercato 4333
sempre di sviluppare la propria vita; oggi, poi, specialmente con l'aiuto della scienza e della tecnica, ha dilatato e continuamente dilata il suo dominio su quasi tutta intera la natura e, con l'aiuto soprattutto degli accresciuti mezzi di molte forme di scambio tra le nazioni, la famiglia umana a poco a poco è venuta a riconoscersi e a costituirsi come una comunità unitaria nel mondo intero. Ne deriva che molti beni, che un tempo l'uomo si aspettava dalle forze superiori, oggi ormai se li procura con la sua iniziativa e con le sue forze.

Di fronte a questo immenso sforzo, che ormai pervade tutto il genere umano, tra gli uomini sorgono molti interrogativi. Qual è il senso e il valore dell'attività umana? Come vanno usate queste realtà? A quale scopo tendono gli sforzi sia individuali che collettivi? La chiesa, che custodisce il deposito della parola di Dio, da cui vengono attinti i principi per l'ordine morale e religioso, anche se non ha sempre pronta la soluzione per ogni singola questione, desidera unire la luce della rivelazione alla competenza di tutti, allo scopo di illuminare la strada sulla quale si è messa da poco l'umanità.

34. (*Il valore dell'attività umana*). Per i credenti una cosa è certa: l'attivi- 4334
tà umana individuale e collettiva, ossia quell'ingente sforzo col quale gli uomini nel corso dei secoli cercano di migliorare le proprie condizioni di vita, considerato in se stesso, corrisponde al disegno di Dio. L'uomo, infatti, creato a immagine di Dio, ha ricevuto il comando di sottomettere a sé la terra con tutto quanto essa contiene, e di governare il mondo nella giustizia e nella santità,[1] e così pure di riportare a Dio se stesso e l'universo intero, riconoscendo in lui il Creatore di tutte le cose; in modo che, nella subordinazione di tutte le realtà all'uomo, sia glorificato il nome di Dio su tutta la terra.[2]

Quod etiam opera penitus quotidiana respicit. Viri namque et mulieres qui, dum vitae sustentationem sibi et familiae comparant, navitates *[1053]* suas ita exercent ut societati opportune ministrent, iure existimare possunt se suo labore opus Creatoris evolvere, commodis fratrum suorum consulere, et ad consilium divinum in historia adimplendum personali industria conferre.[3]

Christiani itaque, nedum arbitrentur opera, quae homines suo ingenio et virtute pepererunt, Dei potentiae opponi, creaturamque rationalem quasi aemulam Creatoris exsistere, potius persuasum habent humani generis victorias signum esse magnitudinis Dei et fructus ineffabilis Ipsius consilii. Quo magis vero hominum potentia crescit, eo latius ipsorum responsabilitas, sive singulorum sive communitatum extenditur. Unde apparet christiano nuntio homines ab exstruendo mundo non averti, nec ad bonum sui similium negligendum impelli, sed potius officio haec operandi arctius obstringi.[4]

4335 35. *(De humana navitate ordinanda).* Humana vero navitas, sicut ex homine procedit, ita ad hominem ordinatur. Homo enim, cum operatur, non tantum res et societatem immutat, sed et seipsum perficit. Multa discit, facultates suas excolit, extra se et supra se procedit. Huiusmodi incrementum, si recte intelligatur, maioris pretii est quam externae quae colligi possunt divitiae. Magis valet homo propter id quod est quam propter id quod habet.[1]

Pariter, omnia quae homines, ad maiorem iustitiam, ampliorem fraternitatem, humanioremque ordinationem in socialibus necessitudinibus obtinendam agunt, plus quam progressus technici valent. Hi enim progressus quasi materiam humanae promotioni praebere possunt, illam autem per se solos ad actum nequaquam deducunt.

Unde haec est humanae navitatis norma, quod iuxta consilium et voluntatem divinam cum genuino humani generis bono congruat, et homini individuo vel in societate posito integrae suae vocationis cultum et impletionem permittat.

4336 36. *(De iusta rerum terrenarum autonomia).* Multi tamen coaevi nostri timere videntur, ne ex arctiore humanae navitatis et religionis *[1054]* coniunctione autonomia hominum vel societatum vel scientiarum impediatur.

Si per terrenarum rerum autonomiam intelligimus res creatas et ipsas societates propriis legibus valoribusque gaudere, ab homine gradatim dignoscendis, adhibendis et ordinandis, eamdem exigere omnino fas est: quod non solum postulatur ab hominibus nostrae aetatis, sed etiam cum Creatoris voluntate congruit. Ex ipsa enim creationis condicione res universae propria firmitate, veritate, bonitate propriisque legibus ac ordine instruuntur, quae homo revereri debet, propriis singularum scientiarum artiumve methodis agnitis. Ideo inquisitio methodica in omnibus disciplinis, si modo vere scientifico

[3] Cf. Giovanni XXIII, Enciclica *Pacem in terris* (AAS 55[1963] 297)
[4] Cf. Messaggio dei padri conciliari a tutti gli uomini all'inizio del concilio Vaticano II, 20 ott. 1962 (AAS 54[1962] 822s)

Ciò vale anche per gli ordinari lavori quotidiani. Gli uomini e le donne, infatti, che per procurare il sostentamento per sé e per la famiglia esercitano il proprio lavoro così da prestare anche conveniente servizio alla società, possono a buon diritto ritenere che col loro lavoro essi prolungano l'opera del Creatore, si rendono utili ai propri fratelli e donano un contributo personale alla realizzazione del piano provvidenziale di Dio nella storia.[3]

I cristiani, dunque, non si sognano nemmeno di contrapporre i prodotti dell'ingegno e della potenza dell'uomo alla potenza di Dio, quasi che la creatura razionale sia rivale del Creatore; al contrario piuttosto, essi sono persuasi che le vittorie dell'umanità sono segno della grandezza di Dio e frutto del suo ineffabile disegno. E quanto più cresce la potenza degli uomini, tanto più si estende e si allarga la loro responsabilità sia individuale che collettiva. Da ciò si vede come il messaggio cristiano, lungi dal distogliere gli uomini dal compito di edificare il mondo, lungi dall'incitarli a disinteressarsi del bene dei propri simili, li impegna piuttosto a tutto ciò con un obbligo ancora più stringente.[4]

35. (*L'ordine dell'attività umana*). L'attività umana, in verità, come deriva dall'uomo, così è ordinata all'uomo. L'uomo, infatti, quando lavora, non soltanto modifica le cose e la società, ma anche perfeziona se stesso. Apprende molte cose, sviluppa le sue facoltà, è portato a uscire da sé e a superarsi. Tale sviluppo, se è ben compreso, vale più delle ricchezze esteriori che si possono accumulare. L'uomo vale più per quello che è che per quello che ha.[1] **4335**

Parimenti tutto ciò che gli uomini compiono allo scopo di conseguire una maggiore giustizia, una più estesa fraternità e un ordine più umano nei rapporti sociali, ha più valore dei progressi in campo tecnico. Questi, infatti, possono formare, per così dire, la materia alla promozione umana, ma da soli non valgono in nessun modo ad effettuarla.

Pertanto questa è la norma dell'attività umana: che secondo il disegno di Dio e la sua volontà essa corrisponda al vero bene dell'umanità, e permetta all'uomo singolo o posto entro la società di coltivare e di attuare la sua integrale vocazione.

36. (*La legittima autonomia delle realtà terrene*). Molti nostri contemporanei, però, sembrano temere che, se si fanno troppo stretti i legami tra attività umana e religione, venga impedita l'autonomia degli uomini, delle società, delle scienze. **4336**

Se per autonomia delle realtà terrene intendiamo che le cose create e le stesse società hanno leggi e valori propri, che l'uomo gradatamente deve scoprire, usare e ordinare, allora si tratta di un'esigenza legittima, che non solo è postulata dagli uomini del nostro tempo, ma anche è conforme al volere del Creatore. Infatti è dalla stessa loro condizione di creature che le cose tutte ricevono la loro propria consistenza, verità, bontà, le loro leggi proprie e il loro ordine; e tutto ciò l'uomo è tenuto a rispettare, riconoscendo le esigenze di metodo proprie di ogni singola scienza o arte. Perciò la ricerca metodica di ogni disciplina, se procede in maniera veramente scientifica e secondo le nor-

***4335** [1] Cf. Paolo VI, Discorso al corpo diplomatico, 7 genn. 1965 (AAS 57[1965] 232).

et iuxta normas morales procedit, numquam fidei revera adversabitur, quia res profanae et res fidei ab eodem Deo originem ducunt.[1] Immo, qui humili et constanti animo abscondita rerum perscrutari conatur, etsi inscius quasi manu Dei ducitur qui, res omnes sustinens, facit ut sint id quod sunt.

Hinc deplorare liceat quosdam animi habitus, qui aliquando inter christianos ipsos, ob non satis perspectam legitimam scientiae autonomiam, non defuerunt et, contentionibus controversiisque exinde suscitatis, plurium animos eo perduxerunt ut fidem et scientiam inter se opponi censerent.[2]

At si verbis *rerum temporalium autonomia* intelligitur res creatas a Deo non pendere, eisque hominem sic uti posse ut easdem ad Creatorem non referat, nemo qui Deum agnoscit non sentit quam falsa huiusmodi placita sint. Creatura enim sine Creatore evanescit. Ceterum, omnes credentes, cuiuscumque sint religionis, vocem et manifestationem Eius in creaturarum loquela semper audierunt. Immo, per oblivionem Dei ipsa creatura obscuratur.

4337 37. *(De humana navitate a peccato corrupta).* Sacra vero Scriptura, cui saeculorum consentit experientia, humanam familiam edocet progressum humanum, qui magnum hominis bonum est, magnam tamen tentationem secumferre: ordine enim valorum turbato et malo cum bono *[1055]* permixto, singuli homines ac coetus solummodo quae propria sunt considerant, non vero aliorum. Quo fit ut mundus non iam spatium verae fraternitatis exsistat, dum aucta humanitatis potentia iam ipsum genus humanum destruere minatur.

Universam enim hominum historiam ardua colluctatio contra potestates tenebrarum pervadit, quae inde ab origine mundi incepta, usque ad ultimum diem, dicente Domino,[1] perseverabit. In hanc pugnam insertus, homo ut bono adhaereat iugiter certare debet, nec sine magnis laboribus, Dei gratia adiuvante, in seipso unitatem obtinere valet.

Quapropter Ecclesia Christi, Creatoris consilio fidens, dum agnoscit progressum humanum verae hominum felicitati inservire posse, non potest tamen quin illud Apostoli resonare faciat: «Nolite conformari huic saeculo» [*Rm 12,2*], illi scilicet vanitatis et malitiae spiritui qui humanam navitatem, ad servitium Dei et hominis ordinatam, in instrumentum peccati transmutat.

Si quis ergo quaerit, qua ratione miseria illa superari possit, christiani profitentur, omnes hominis navitates, quae per superbiam et inordinatum sui ipsius amorem cotidie in discrimine versantur, Christi cruce et resurrectione purificandas et ad perfectionem deducendas esse. A Christo enim redemptus et in Spiritu Sancto nova creatura effectus, homo ipsas res a Deo creatas amare potest et debet. A Deo enim illas accipit et quasi de manu Dei fluentes respicit et reveretur. Pro illis Benefactori gratias agens et in paupertate et libertate spiritus creaturis utens ac fruens, in veram mundi possessionem introducitur, tamquam nihil habens et omnia possidens.[2] «Omnia enim vestra sunt: vos autem Christi, Christus autem Dei» [*1Cor 3,22s*].

***4336** [1] Cf. Concilio Vaticano I, Costituzione dogmatica *Dei Filius* sulla fede cattolica, c. 2 (*3004s).
[2] Cf. Pio Paschini, *Vita e opere di Galileo Galilei*, 2 voll. (Vaticano 1964)

***4337** [1] Cf Mt 24,13; 13,24-30 36-43.
[2] Cf. 2Cor 6,10.

me morali non sarà mai in reale contrasto con la fede, perché le realtà profane e le realtà della fede hanno origine dal medesimo Dio.[1] Anzi, chi si sforza con umiltà e con perseveranza di scandagliare i segreti della realtà, anche senza che egli se ne avverta viene come condotto dalla mano di Dio, il quale, mantenendo in esistenza tutte le cose, fa che siano quello che sono.

A questo punto, ci sia concesso di deplorare certi atteggiamenti mentali, che talvolta non mancano nemmeno tra i cristiani, derivati dal non avere sufficientemente percepito la legittima autonomia della scienza, e che, suscitando contese e controversie, trascinarono molti spiriti a tal punto da ritenere che scienza e fede si oppongano tra loro.[2]

Se invece con l'espressione *autonomia delle realtà temporali* si intende che le cose create non dipendono da Dio, che l'uomo può adoperarle senza riferirle al Creatore, allora tutti quelli che credono in Dio avvertono quanto false siano tali opinioni. La creatura, infatti, senza il Creatore svanisce. Del resto tutti coloro che credono, a qualunque religione appartengano, hanno sempre inteso la voce e la manifestazione di lui nel linguaggio delle creature. Anzi, l'oblio di Dio priva di luce la creatura stessa.

37. (*L'attività umana corrotta dal peccato*). La sacra Scrittura, però, con cui 4337
è d'accordo l'esperienza di secoli, insegna agli uomini che il progresso umano, che pure è un grande bene dell'uomo, porta con sé una grande tentazione: infatti, sconvolto l'ordine dei valori e mescolando il male col bene, gli individui e i gruppi guardano solamente alle cose proprie, non a quelle degli altri; e così il mondo cessa di essere il campo di una genuina fraternità, mentre l'aumento della potenza umana minaccia di distruggere ormai lo stesso genere umano.

Tutta intera la storia umana è infatti pervasa da una lotta tremenda contro le potenze delle tenebre; lotta cominciata fin dall'origine del mondo, che durerà, come dice il Signore,[1] fino all'ultimo giorno. Inserito in questa battaglia, l'uomo deve combattere senza soste per poter restare unito al bene, né può conseguire la sua interiore unità se non a prezzo di grandi fatiche, con l'aiuto della grazia di Dio.

Per questo la chiesa di Cristo, fidandosi del piano provvidenziale del Creatore, mentre riconosce che il progresso umano può servire alla vera felicità degli uomini, non può tuttavia fare a meno di far risuonare il detto dell'apostolo: «Non vogliate adattarvi allo stile di questo mondo» [*Rm 12,2*], e cioè a quello spirito di vanità e di malizia, che stravolge in strumento di peccato l'operosità umana, ordinata al servizio di Dio e dell'uomo.

Se dunque ci si chiede come può essere vinta tale miserevole situazione, i cristiani per risposta affermano che tutte le attività umane, che sono messe in pericolo quotidianamente dalla superbia e dall'amore disordinato di se stessi, devono venir purificate e rese perfette per mezzo della croce e della risurrezione di Cristo. Redento, infatti, da Cristo e diventato nuova creatura nello Spirito Santo, l'uomo può e deve amare anche le cose che Dio ha creato. Da Dio le riceve, e le guarda e le onora come se al presente uscissero dalle mani di Dio. Di esse ringrazia il Benefattore e, usando e godendo delle creature in povertà e libertà di spirito, viene introdotto nel vero possesso del mondo, quasi al tempo stesso niente abbia e tutto possegga:[2] «Tutto, infatti, è vostro: ma voi siete di Cristo, Cristo di Dio» [*1Cor 3,22s*].

4338 38. *(De humana navitate in paschali mysterio ad perfectionem adducta).* Verbum enim Dei, per quod omnia facta sunt, Ipsum caro factum et in hominum terra habitans,[1] perfectus homo in historiam mundi intravit, eam in Se assumens et recapitulans.[2] Ipse nobis revelat, «quoniam Deus caritas est» [*1Io 4,8*], simulque nos docet legem fundamentalem *[1056]* perfectionis humanae, ac proinde transformationis mundi, novum dilectionis esse mandatum.

Eos igitur, qui divinae credunt caritati, certos facit, viam dilectionis omnibus hominibus aperiri et conamen fraternitatem universalem instaurandi non esse inane. Simul monet, hanc caritatem non in solis magnis rebus sectandam esse, sed et imprimis in ordinariis vitae adiunctis.

Pro nobis omnibus peccatoribus mortem sustinens,[3] suo exemplo nos docet crucem etiam baiulandam esse, quam caro et mundus pacem et iustitiam sectantium humeris imponunt. Sua resurrectione Dominus constitutus, Christus, cui omnis potestas in caelo et in terra data est,[4] per virtutem Spiritus Sui in cordibus hominum iam operatur, non solum venturi saeculi desiderium suscitans, sed eo ipso illa etiam generosa vota animans, purificans et roborans, quibus familia humana suam ipsius vitam humaniorem reddere et totam terram huic fini subiicere satagit.

Diversa autem sunt Spiritus dona: dum alios vocat ut caelestis habitationis desiderio manifestum testimonium reddant illudque in humana familia vividum conservent, alios vocat ut terreno hominum servitio se dedicent, hoc suo ministerio materiam regni caelestis parantes. Omnes tamen liberat ut, proprio amore abnegato omnibusque terrenis viribus in vitam humanam assumptis, ad futura se extendant, quando humanitas ipsa fiet oblatio accepta Deo.[5]

Cuius spei arrham et itineris viaticum Dominus suis reliquit in illo sacramento fidei, in quo naturae elementa, ab hominibus exculta, in Corpus et Sanguinem gloriosum convertuntur, coena communionis fraternae et caelestis convivii praelibatione.

4339 39. *(Terra nova et caelum novum).* Terrae ac humanitatis consummandae tempus ignoramus,[1] nec universi transformandi modum novimus. Transit quidem figura huius mundi per peccatum deformata,[2] sed docemur Deum novam habitationem novamque terram parare in qua iustitia habitat,[3] et cuius beatitudo omnia pacis desideria, quae in *[1057]* cordibus hominum ascendunt, implebit ac superabit.[4] Tunc, morte devicta, filii Dei in Christo resuscitabuntur, et id quod seminatum fuit in infirmitate ac corruptione, incorruptionem

*4338 [1] Cf. Gv 1,3 14.
[2] Cf. Ef 1,10.
[3] Cf. Gv 3,14-16; Rm 5,8-10.
[4] Cf. At 2,36; Mt 28,18.
[5] Cf. Rm 15,16.

38. (*L'attività umana elevata a perfezione nel mistero pasquale*). Il Verbo di Dio, per mezzo del quale tutto è stato creato, fattosi carne lui stesso e venuto ad abitare sulla terra degli uomini,[1] entrò nella storia del mondo come l'uomo perfetto, assumendo questa e ricapitolandola in sé.[2] Egli ci rivela «che Dio è carità» [*1Gv 4,8*] e insieme ci insegna che la legge fondamentale della perfezione umana, e perciò anche della trasformazione del mondo, è il nuovo comandamento della carità. 4338

Coloro, pertanto, che credono alla carità divina, sono da lui resi certi, che è aperta a tutti gli uomini la strada della carità e che gli sforzi intesi a realizzare la fratenità universale non sono vani. Così pure egli ammonisce a non camminare sulla strada della carità solamente nelle grandi cose, bensì e soprattutto nelle circostanze ordinarie della vita.

Sopportando la morte per noi tutti peccatori,[3] egli ci insegna col suo esempio che è necessario anche portare la croce; quella che dalla carne e dal mondo viene messa sulle spalle di quanti cercano la pace e la giustizia. Con la sua risurrezione costituito Signore, egli, il Cristo cui è stato dato ogni potere in cielo e in terra,[4] tuttora opera nel cuore degli uomini con la virtù del suo Spirito, non solo suscitando il desiderio del mondo futuro, ma per ciò stesso anche ispirando, purificando e fortificando quei generosi propositi con i quali la famiglia degli uomini cerca di rendere più umana la propria vita e di sottomettere a questo fine tutta la terra.

Ma i doni dello Spirito sono vari: alcuni li chiama a dare testimonianza manifesta della dimora celeste col desiderio di essa, contribuendo così a mantenerlo vivo nell'umanità; altri li chiama a consacrarsi al servizio degli uomini sulla terra, così da preparare attraverso tale loro ministero la materia per il regno dei cieli. In tutti, però, opera una liberazione, in quanto nel rinnegamento dell'egoismo e con l'assumere nella vita umana tutte le forze terrene, essi si proiettano nel futuro, quando l'umanità stessa diventerà oblazione accetta a Dio.[5]

Il Signore ha lasciato ai suoi un pegno di questa speranza e un viatico per il cammino in quel sacramento della fede nel quale degli elementi naturali coltivati dall'uomo vengono tramutati nel corpo e nel sangue glorioso di lui, come banchetto di comunione fraterna e pregustazione del convito del cielo.

39. (*Terra nuova e cielo nuovo*). Ignoriamo il tempo in cui saranno portati a compimento la terra e l'umanità,[1] e non sappiamo il modo con cui sarà trasformato l'universo. Passa certamente la scena di questo mondo, deformato dal peccato.[2] Sappiamo, però, dalla rivelazione che Dio prepara una nuova abitazione e una terra nuova, in cui abita la giustizia,[3] e la cui felicità sazierà e supererà tutti i desideri di pace che salgono nel cuore degli uomini.[4] Allora, vinta la morte, i figli di Dio saranno risuscitati in Cristo, e ciò che fu seminato 4339

*4339 [1] Cf. At 1,7
[2] Cf. 1Cor 7,31. Ireneo di Lione, *Adversus haereses*, V, 36, n. 1 (PG 7, 1222 / W.W Harvey [Cambridge 1857] 427s / SouChr 153, 454-456).
[3] Cf. 2Cor 5,2; 2Pt 3,13.
[4] Cf. 1Cor 2,9; Ap 21,4s

induet;[5] et, manente caritate eiusque opere,[6] a servitute vanitatis liberabitur tota creatura illa,[7] quam Deus propter hominem creavit.

Monemur sane nihil prodesse homini, si universum mundum lucretur, seipsum autem perdat.[8] Exspectatio tamen novae terrae extenuare non debet, sed potius excitare, sollicitudinem hanc terram excolendi, ubi Corpus illud novae familiae humanae crescit quod aliqualem novi saeculi adumbrationem iam praebere valet. Ideo, licet progressus terrenus a Regni Christi augmento sedulo distinguendus sit, inquantum tamen ad societatem humanam melius ordinandam conferre potest, Regni Dei magnopere interest.[9]

Bona enim humanae dignitatis, communionis fraternae et libertatis, hos omnes scilicet bonos naturae ac industriae nostrae fructus, postquam in Spiritu Domini et iuxta Eius mandatum in terris propagaverimus, postea denuo inveniemus, mundata tamen ab omni sorde, illuminata ac transfigurata, cum Christus Patri reddet regnum aeternum et universale: «regnum veritatis et vitae, regnum sanctitatis et gratiae, regnum iustitiae, amoris et pacis.»[10] His in terris Regnum iam in mysterio adest; adveniente autem Domino consummabitur.

Caput IV: De munere Ecclesiae in mundo huius temporis

4340 40. *(De Ecclesiae et mundi mutua relatione)*. Omnia quae a nobis dicta sunt de dignitate personae humanae, de hominum communitate, de profundo sensu navitatis humanae, fundamentum relationis Ecclesiam *[1058]* inter et mundum necnon basim eorum mutui dialogi[1] constituunt. Ideo in hoc capite, omnibus praesuppositis ab hoc Concilio de mysterio Ecclesiae iam edictis, eadem Ecclesia nunc consideranda venit prout ipsa, in hoc mundo exsistit et cum eo vivit atque agit.

Procedens ex amore Patris aeterni,[2] in tempore fundata a Christo Redemptore, coadunata in Spiritu Sancto,[3] Ecclesia finem salutarem et eschatologicum habet, qui nonnisi in futuro saeculo plene attingi potest. Ipsa autem iam hic in terris adest, ex hominibus collecta, terrestris nempe civitatis membris quae ad hoc vocantur ut iam in generis humani historia familiam filiorum Dei, usque ad adventum Domini semper augendam, efforment.

Unita quidem propter bona caelestia iisque ditata, haec familia a Christo «in hoc mundo ut societas constituta et ordinata»[4] est, atque «aptis mediis unionis visibilis et socialis»[5] instructa. Ita Ecclesia, insimul «coetus adspectabilis et communitas spiritualis»,[6] una cum tota humanitate incedit eamdem-

---

[5] 1Cor 15,42.53.
[6] Cf. 1Cor 13,8; 3,14
[7] Cf. Rm 8,19-21.
[8] Cf Lc 9,25.
[9] Cf. Pio XI, Enciclica *Quadragesimo anno* (AAS 23[1931] 207).
[10] *Missale Romanum* (1962), prefazio della festa di Cristo Re.
*4340 [1] Cf. Paolo VI, Enciclica *Ecclesiam suam*. 6 agosto 1964 (AAS 56[1964] 637-659).
[2] Cf. Tt 3,4: φιλανθρωπία.

nella debolezza e nella corruzione rivestirà l'incorruzione;[5] e restando la carità con i suoi frutti,[6] sarà liberata dalla schiavitù della vanità tutta quella realtà,[7] che Dio ha creato appunto per l'uomo.

Certo, siamo avvertiti che niente giova all'uomo se guadagna il mondo intero ma perde se stesso.[8] Tuttavia l'attesa di una terra nuova non deve indebolire, bensì piuttosto stimolare la sollecitudine nel lavoro relativo alla terra presente, dove cresce quel corpo dell'umanità nuova che già riesce a offrire una certa prefigurazione che adombra il mondo nuovo. Pertanto, benché si debba accuratamente distinguere il progresso terreno dallo sviluppo del regno di Cristo, tuttavia, nella misura in cui può contribuire a meglio ordinare l'umana società, tale progresso è di grande importanza per il regno di Dio.[9]

E infatti, i beni, quali la dignità dell'uomo, la fraternità e la libertà, e cioè tutti i buoni frutti della natura e della nostra operosità, dopo che li avremo diffusi sulla terra nello Spirito del Signore e secondo il suo precetto, li ritroveremo poi di nuovo, ma purificati da ogni macchia, illuminati e trasfigurati, allorquando il Cristo rimetterà al Padre il regno eterno e universale: «che è regno di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace».[10] Qui sulla terra il Regno è già presente, in mistero; ma, con la venuta del Signore, giungerà a perfezione.

Capitolo IV: La missione della chiesa nel mondo contemporaneo

40. (*Mutua relazione tra chiesa e mondo*). Tutto quello che abbiamo det- 4340
to a proposito della dignità della persona umana, della comunità degli uomini, del significato profondo dell'attività umana, costituisce il fondamento del rapporto tra chiesa e mondo, come pure la base del dialogo fra loro.[1] In questo capitolo, pertanto, presupponendo tutto ciò che il concilio ha già promulgato circa il mistero della chiesa, si viene a prendere in considerazione la medesima chiesa in quanto si trova nel mondo e insieme con esso vive e agisce.

La chiesa, procedendo dall'amore dell'eterno Padre,[2] fondata nel tempo dal Cristo redentore, radunata nello Spirito Santo,[3] ha una finalità salvifica ed escatologica, che non può essere raggiunta pienamente se non nel mondo futuro. Essa poi è già presente qui sulla terra, ed è composta da uomini, i quali appunto sono membri della città terrena, chiamati a formare già nella storia dell'umanità la famiglia dei figli di Dio, che deve crescere costantemente fino all'avvento del Signore.

Unita in vista dei beni celesti, e da essi arricchita, tale famiglia fu da Cristo «costituita e ordinata come società in questo mondo»,[4] e fornita di «convenienti mezzi di unione visibile e sociale».[5] Perciò la chiesa, che è insieme «società visibile e comunità spirituale»,[6] cammina insieme con l'umanità tutta e

---

[3] Cf. Ef 1,3 5s 13s 23.
[4] Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica *Lumen gentium* sulla chiesa, n. 8 (AAS 57[1965] 12; *4119)
[5] Ib., n. 9 (AAS 57[1965] 14; *4124), cf. n. 8 (AAS 57[1965] 11; *4118).
[6] Ib , n 8 (AAS 57[1965] 11; *4118).

que cum mundo sortem terrenam experitur, ac tamquam fermentum et veluti anima societatis humanae[7] in Christo renovandae et in familiam Dei transformandae exsistit.

Haec quidem terrestris et caelestis civitatis compenetratio nonnisi fide percipi potest, immo mysterium manet historiae humanae, quae usque ad plenam revelationem claritatis filiorum Dei peccato perturbatur. Ecclesia quidem, proprium suum finem salutarem persequens, non solum vitam divinam cum homine communicat, sed etiam lumen eius repercussum quodammodo super universum mundum fundit, potissimum per hoc quod personae humanae dignitatem sanat et elevat, humanae societatis compaginem firmat, atque cotidianam hominum navitatem profundiori sensu et significatione imbuit. Ita Ecclesia per singula sua membra et totam suam communitatem multa se conferre posse credit ad hominum familiam eiusque historiam humaniorem reddendam. *[1059]*

Libenter insuper Ecclesia Catholica ea magni aestimat quae ad idem munus adimplendum aliae Ecclesiae christianae vel communitates ecclesiasticae socia opera contulerunt ac conferunt. Simul sibi firmiter persuasum habet se multum varioque modo a mundo, sive a singulis hominibus sive ab humana societate, eorum dotibus ac navitate, in praeparatione Evangelii iuvari posse. Mutui huius commercii atque adiutorii, in illis quae Ecclesiae et mundo quodammodo sunt communia, rite promovendi, principia quaedam generalia exponuntur.

4341 41. *(De adiutorio quod Ecclesia singulis hominibus praestare satagit)*. Homo hodiernus in via est ad personalitatem suam plenius evolvendam iuraque sua in dies magis detegenda et affirmanda. Cum autem Ecclesiae concreditum sit manifestare mysterium Dei, qui est ultimus finis hominis, ipsa homini simul aperit sensum propriae eius exsistentiae, intimam scilicet de homine veritatem.

Vere novit Ecclesia solum Deum, cui ipsa inservit, profundissimis respondere desideriis humani cordis, quod nutrimentis terrestribus numquam plene satiatur. Novit praeterea hominem, incessanter a Spiritu Dei incitatum, numquam circa problema religionis prorsus indifferentem fore, sicut non solum experientia saeculorum anteactorum, sed multiplici etiam testimonio nostrorum temporum comprobatur. Semper enim homo scire desiderabit, saltem confuse, quae sit significatio suae vitae, suae navitatis ac suae mortis. Ipsa praesentia Ecclesiae haec problemata in eius mentem revocat.

Solus autem Deus, qui hominem ad imaginem suam creavit atque a peccato redemit, his quaestionibus plenissimum responsum praebet, idque per revelationem in Filio suo qui homo factus est. Quicumque Christum sequitur, Hominem perfectum, et ipse magis homo fit.

Ex hac fide Ecclesia dignitatem naturae humanae omnibus opinionum mutationibus subtrahere potest, quae, exempli gratia, corpus humanum aut nimis deprimunt aut immoderate extollunt. Nulla lege humana personalis dignitas atque libertas hominis tam apte in tuto collocari possunt quam Evangelio Christi Ecclesiae concredito. Hoc enim Evangelium libertatem filiorum Dei annuntiat et proclamat, omnem servitutem ex peccato ultimatim fluentem

[7] Cf. ib., n. 38 (AAS 57[1965] 43, con nota 120; *4164, nota 1).

sperimenta assieme al mondo la medesima sorte terrena, ed è come il fermento e quasi l'anima della società umana,[7] destinata a rinnovarsi in Cristo e a trasformarsi in famiglia di Dio.

Tale compenetrazione di città terrena e città celeste non può certo essere percepita se non con la fede; resta, anzi, il mistero della storia umana, che è turbata dal peccato fino alla piena manifestazione dello splendore dei figli di Dio. La chiesa, certo, perseguendo il suo proprio fine di salvezza, non solo comunica all'uomo la vita divina, ma anche diffonde la sua luce con ripercussione, in qualche modo, su tutto il mondo, soprattutto per il fatto che risana ed eleva la dignità della persona umana, consolida la compagine della società umana, e immette nel lavoro quotidiano degli uomini un più profondo senso e significato. Così la chiesa, con i singoli suoi membri e con tutta intera la sua comunità, crede di poter contribuire molto a rendere più umana la famiglia degli uomini e la sua storia.

Inoltre la chiesa cattolica volentieri tiene in gran conto il contributo che, per realizzare il medesimo compito, hanno dato e danno cooperando insieme le altre chiese cristiane o comunità ecclesiali. Al tempo stesso essa è persuasa che molto e in svariati modi può essere aiutata nella preparazione del Vangelo dal mondo, sia dai singoli uomini sia dalla società umana, con le loro doti e la loro operosità. Allo scopo di promuovere debitamente tale mutuo scambio e aiuto, nelle materie che in qualche modo sono comuni alla chiesa e al mondo, vengono qui esposti alcuni principi generali.

41. (*L'aiuto che la chiesa intende offrire agli individui*). L'uomo d'oggi **4341**
procede sulla strada di un più pieno sviluppo della sua personalità e di una progressiva scoperta e affermazione dei propri diritti. Ma poiché la chiesa ha ricevuto l'incarico di manifestare il mistero di Dio, il quale è il fine ultimo personale dell'uomo, essa al tempo stesso svela all'uomo il senso della sua propria esistenza, vale a dire la verità profonda sull'uomo.

Sa bene la chiesa che soltanto Dio, al cui servizio essa è dedita, dà risposta ai più profondi desideri del cuore umano, che mai può essere pienamente saziato dai beni terreni. Sa ancora che l'uomo, sollecitato incessantemente dallo Spirito di Dio, non potrà essere del tutto indifferente davanti al problema della religione, come dimostrano non solo l'esperienza dei secoli passati, ma anche molteplici testimonianze dei tempi nostri. L'uomo, infatti, avrà sempre desiderio di sapere, almeno confusamente, quale sia il significato della sua vita, del suo lavoro e della sua morte. E la chiesa con la sua sola presenza nel mondo gli richiama alla mente questi problemi.

Ma soltanto Dio, che ha creato l'uomo a sua immagine e che lo ha redento dal peccato, offre a tali problemi una risposta pienamente adeguata, e ciò per mezzo della rivelazione compiuta nel Figlio suo, fatto uomo. Chiunque segue Cristo, l'uomo perfetto, si fa lui pure più uomo.

Partendo da questa fede, la chiesa può sottrarre la dignità della persona umana al fluttuare di tutte le opinioni, che, per esempio, o troppo abbassano il corpo umano o troppo lo esaltano. Nessuna legge umana può mettere così bene al sicuro la dignità personale e la libertà dell'uomo, quanto l'evangelo di Cristo affidato alla chiesa. Questo Vangelo, infatti, annunzia e proclama la libertà dei figli di Dio, respinge ogni schiavitù che deriva in ultima analisi dal

respuit,[1] dignitatem *[1060]* conscientiae eiusque liberam decisionem sancte veretur, omnia talenta humana in Dei servitium hominumque bonum reduplicare indesinenter monet, omnes denique omnium commendans caritati.[2]

Quod legi fundamentali oeconomiae christianae correspondet. Etsi enim idem Deus sit Salvator qui et Creator, idem quoque Dominus et historiae humanae et historiae salutis, tamen in hoc ipso ordine divino iusta creaturae autonomia et praesertim hominis nedum auferatur, potius in suam dignitatem restituitur atque in ipsa firmatur.

Ecclesia ergo, vi Evangelii sibi concrediti, iura hominum proclamat et hodierni temporis dynamismum, quo haec iura undique promoventur, agnoscit et magni aestimat. Qui motus tamen spiritu Evangelii imbuendus et adversus omnem speciem falsae autonomiae tutandus est. Tentationi enim subiicimur, iudicandi nostra iura personalia tunc tantum plene servari, cum ab omni norma Legis divinae solvimur. Hac autem via, personae humanae dignitas, nedum salvetur, potius perit.

4342 42. *(De adiutorio quod Ecclesia societati humanae afferre satagit)*. Unio familiae humanae unitate familiae filiorum Dei in Christo fundata[1] multum roboratur et completur.

Missio quidem propria, quam Christus Ecclesiae suae concredidit, non est ordinis politici, oeconomici vel socialis: finis enim quem ei praefixit ordinis religiosi[2] est. At sane ex hac ipsa missione religiosa munus, lux et vires fluunt quae communitati hominum secundum Legem divinam constituendae et firmandae inservire possunt. Item, ubi opus fuerit, secundum temporum et locorum circumstantias, et ipsa suscitare potest, immo et debet, opera in servitium omnium, praesertim vero egentium destinata, uti opera misericordiae vel alia huiusmodi. *[1061]*

Ecclesia insuper agnoscit quidquid boni in dynamismo sociali hodierno invenitur: praesertim evolutionem versus unitatem, processum sanae socializationis et consociationis civilis et oeconomicae. Promotio enim unitatis cum intima Ecclesiae missione cohaeret, cum ipsa sit «in Christo veluti sacramentum seu signum et instrumentum intimae cum Deo unionis totiusque generis humani unitatis».[3]

Ita ipsa mundo ostendit veram unionem socialem externam ex unione mentium et cordium fluere, ex illa scilicet fide et caritate, quibus in Spiritu Sancto eius unitas indissolubiliter condita est. Vis enim, quam Ecclesia ho-

***4341** [1] Cf. Rm 8,14-17.
[2] Cf. Mt 22,39.

***4342** [1] Cf. Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica *Lumen gentium*, n. 9 (AAS 57[1965] 12-14; * 4122-3124).
[2] Cf. Pio XII, Discorso a storici ed archeologi, 9 marzo 1956: «Il suo divino fondatore Gesù Cristo né le diede alcun mandato né stabilì alcun fine di ordine culturale. Il fine che il Cristo le assegna è strettamente religioso. ... La chiesa deve condurre gli uomini a Dio, affinché essi si donino a lui senza riserve. La chiesa non può mai perdere di vista questo fine strettamente religioso, soprannaturale. Il senso di tutte le sue attività, fino all'ultimo canone del suo codice, non

peccato,[1] onora come sacra la dignità della coscienza e la sua libera decisione, non si stanca di ammonire a raddoppiare tutti i talenti umani a servizio di Dio e a bene degli uomini, tutti quanti, infine, raccomandando alla carità di tutti.[2]

Ciò corrisponde alla legge fondamentale dell'economia cristiana. Benché, infatti, Dio salvatore e Dio creatore siano sempre lo stesso Dio, e così pure si identifichino il Signore della storia umana e il Signore della storia della salvezza, tuttavia in questo stesso ordine divino la giusta autonomia della creatura, specialmente dell'uomo, non solo non viene tolta, ma viene piuttosto restituita nella sua dignità e in essa consolidata.

Perciò la chiesa, in forza dell'evangelo affidatole, proclama i diritti umani, e riconosce e apprezza molto il dinamismo con cui ai giorni nostri tali diritti vengono promossi ovunque. Ma questo movimento deve essere impregnato dallo spirito dell'evangelo, e deve essere protetto contro ogni specie di falsa autonomia. Siamo tentati, infatti, di pensare che i nostri diritti personali sono pienamente salvi soltanto allorquando veniamo sciolti da ogni norma di legge divina. Però per questa strada la dignità della persona umana, non solo non è salvata, ma piuttosto va perduta.

42. (*L'aiuto che la chiesa intende dare alla società umana*). L'unione della **4342**
famiglia umana viene molto rafforzata e completata dall'unità della famiglia dei figli di Dio fondata sul Cristo.[1]

Certo, la missione propria che Cristo ha affidato alla sua chiesa non è di ordine politico, economico e sociale: il fine, infatti, che le ha prefisso è di ordine religioso.[2] Eppure proprio da questa missione religiosa scaturiscono dei compiti, della luce e delle forze, che possono contribuire a costruire e a consolidare la comunità degli uomini secondo la legge divina. Così pure, dove fosse necessario, a seconda delle circostanze di tempo e di luogo, anch'essa può, anzi deve, suscitare opere destinate al servizio di tutti, ma specialmente dei bisognosi, come, per esempio, opere di misericordia e altre simili.

La chiesa, inoltre, riconosce tutto ciò che di buono si trova nel dinamismo sociale odierno: soprattutto l'evoluzione verso l'unità, il processo di una sana socializzazione e consociazione civile ed economica. Promuovere l'unità corrisponde infatti all'intima missione della chiesa, la quale è appunto «in Cristo come un sacramento, ossia segno e strumento di intima unione con Dio e di unità di tutto il genere umano».[3]

Così al mondo essa mostra che la vera unione sociale esteriore discende dall'unione delle menti e dei cuori, ossia da quella fede e da quella carità, con cui la sua unità è stata indissolubilmente fondata nello Spirito Santo. Infatti,

può essere che di concorrere a ciò direttamente o indirettamente» («Son Divin Fandateur, Jésus-Christ, ne lui a donné aucun mandat ni fixé aucune fin d'ordre culturel. Le but que le Christ lui assigne est strictement religieux. ... L'Église doit conduire les hommes à Dieu afin qu'ils se livrent à lui sans réserve. ... L'Église ne peut jamais perdre de vue ce but strictement religieux, surnaturel. Le sens de toutes ses activités, jusqu'au dernier canon de son Code, ne peut être que d'y concourir directement au indirectement»: AAS 48[1956] 212).
[3] Concilio Vaticano II, costituzione dogmatica *Lumen gentium* sulla chiesa, n. 1 (AAS 57[1965] 5; *4101).

diernae hominum societati iniicere valet, in illa fide et caritate, ad effectum vitae adductis, consistit, non autem in dominio aliquo externo mediis mere humanis exercendo.

Cum insuper vi suae missionis et naturae ad nullam alligetur particularem culturae humanae formam aut systema politicum, oeconomicum vel sociale, Ecclesia ex hac sua universalitate ligamen arctissimum inter diversas hominum communitates et nationes exsistere potest, dummodo ipsae ei fidant eiusque veram libertatem ad hanc suam missionem adimplendam reapse agnoscant. Qua de causa Ecclesia filios suos, sed etiam omnes homines monet, ut in hoc familiali spiritu filiorum Dei, omnes dissensiones inter nationes et stirpes superent et iustis associationibus humanis internam firmitatem praebeant.

Quaecumque igitur vera, bona, iustaque inveniuntur in diversissimis institutionibus, quae genus humanum sibi condidit incessanterque condit, eadem Concilium magna cum reverentia considerat. Declarat insuper Ecclesiam omnes tales institutiones adiuvare et promovere velle, quatenus hoc ab ea dependet et cum eius missione coniungi potest. Ipsa nihil ardentius desiderat quam ut omnium bono inserviens, se libere sub quovis regimine evolvere possit, quod iura fundamentalia personae ac familiae et boni communis necessitates agnoscat.

4343 43. *(De adiutorio quod Ecclesia per christianos navitati humanae conferre satagit)*. Concilium christianos, cives utriusque civitatis, adhortatur ut sua terrestria officia fideliter implere studeant, idque spiritu *[1062]* Evangelii ducti. A veritate discedunt qui, scientes nos non habere hic manentem civitatem sed futuram inquirere,[1] putent se proinde officia sua terrestria negligere posse, non attendentes se per ipsam fidem ad eadem implenda magis teneri, secundum vocationem qua quisque vocatus est.[2]

At non minus errant qui, e contrario, opinentur se ita seipsos negotiis terrestribus immergere posse, quasi ista omnino aliena sint a vita religiosa, quippe quia ipsam in solius cultus actibus et officiis quibusdam moralibus implendis consistere arbitrentur.

Discidium illud inter fidem quam profitentur et vitam quotidianam multorum, inter graviores nostri temporis errores recensendum est. Scandalum hoc iam in Vetere Testamento Prophetae vehementer redarguebant[3] et multo magis in Novo Testamento ipse Iesus Christus gravibus poenis minabatur.[4]

Ne igitur perperam inter se opponantur activitates professionales et sociales ex una parte, vita religiosa ex altera. Christianus, officia sua temporalia negligens, officia sua erga proximum, immo et ipsum Deum negligit suamque aeternam salutem in discrimen adducit. Gaudeant potius christiani, exemplum Christi secuti, qui fabrilem artem exercuit, se omnes suas navitates terrestres exercere posse, conatus humanos, domesticos, professionales, scientificos vel technicos in unam synthesim vitalem cum bonis religiosis colligendo, sub quorum altissima ordinatione omnia in Dei gloriam coordinantur.

*4343 [1] Cf. Eb 13,14
[2] Cf. 2Ts 3,6-13; Ef 4,28.
[3] Cf. Is 58,1-2.
[4] Cf Mt 23,3-33; Mc 7,10-13.

la forza che la chiesa riesce a immettere nella società umana contemporanea, consiste in quella fede e carità portate ad efficacia di vita, e non nell'esercitare con mezzi puramente umani un qualche dominio esteriore.

Inoltre, siccome in forza della sua missione e della sua natura non è legata ad alcuna particolare forma di cultura umana o sistema politico, economico o sociale, la chiesa per questa sua universalità può costituire un legame strettissimo tra le diverse comunità umane e le nazioni, purché queste abbiano fiducia in lei e riconoscano realmente la vera sua libertà in ordine al compimento della sua missione. Per questo motivo la chiesa esorta i suoi figli, come pure tutti gli uomini, a superare, in questo spirito di famiglia proprio dei figli di Dio, ogni dissenso tra nazioni e razze, e a consolidare interiormente le giuste associazioni umane.

Il concilio, dunque, considera con grande rispetto tutto ciò che di vero, di buono e di giusto si trova nelle istituzioni, pur così diverse, che l'umanità si è creata e continua a crearsi. Dichiara, inoltre, che la chiesa vuole aiutare a promuovere tutte queste istituzioni, per quanto ciò dipende da lei ed è in armonia con la sua missione. Niente le sta più a cuore che di servire al bene di tutti e di potersi liberamente sviluppare sotto qualsiasi regime che rispetti i diritti fondamentali della persona e della famiglia e riconosca le esigenze del bene comune.

43. (*L'aiuto che la chiesa intende dare all'attività umana per mezzo dei* 4343
cristiani). Il concilio esorta i cristiani, che sono cittadini dell'una e dell'altra città, di sforzarsi di compiere fedelmente i propri doveri terreni, facendosi guidare dallo spirito dell'evangelo. Sbagliano coloro che, sapendo che qui noi non abbiamo una cittadinanza stabile ma che cerchiamo quella futura,[1] pensano di poter per questo trascurare i propri doveri terreni, e non riflettono che invece proprio la fede li obbliga ancora di più a compierli, secondo la vocazione di ciascuno.[2]

Al contrario, però, non sono meno in errore coloro che pensano di potersi immergere talmente negli affari della terra, come se questi fossero estranei del tutto alla vita religiosa, la quale consisterebbe, secondo loro, esclusivamente in atti di culto e in alcuni doveri morali.

Il distacco, che si constata in molti, tra la fede che professano e la loro vita quotidiana, va annoverato tra i più gravi errori del nostro tempo. Contro questo scandalo già nell'Antico Testamento elevavano con veemenza i loro rimproveri i profeti,[3] e ancora di più Gesù Cristo stesso, nel Nuovo Testamento, minacciava gravi pene.[4]

Non si venga ad opporre, perciò, artificiosamente, le attività professionali e sociali da una parte e la vita religiosa dall'altra. Il cristiano che trascura i suoi impegni temporali, trascura i suoi doveri verso il prossimo, anzi verso Dio stesso, e mette in pericolo la propria salvezza eterna. Siano contenti piuttosto i cristiani, seguendo l'esempio di Cristo, che fu un artigiano, di poter esplicare tutte le loro attività terrene, unificando gli sforzi umani, domestici, professionali, scientifici e tecnici in una sola sintesi vitale insieme con i beni religiosi, sotto la cui altissima direzione tutto viene coordinato a gloria di Dio.

Laicis proprie, etsi non exclusive, saecularia officia et navitates competunt. Cum igitur, sive singuli sive consociati, ut cives mundi agunt, non solum leges proprias uniuscuiusque disciplinae servabunt, sed veram peritiam in illis campis sibi comparare studebunt. Libenter cum hominibus eosdem fines prosequentibus cooperabuntur. Agnoscentes exigentias fidei eiusque virtute praediti, incunctanter, ubi oportet, nova incepta excogitent atque ad effectum deducant. Ad ipsorum conscientiam iam apte formatam spectat, ut lex divina in civitatis terrenae vita inscribatur.

A sacerdotibus vero laici lucem ac vim spiritualem exspectent. Neque tamen ipsi censeant pastores suos semper adeo peritos esse ut, in omni quaestione exsurgente, etiam gravi, solutionem *[1063]* concretam in promptu habere queant, aut illos ad hoc missos esse: ipsi potius, sapientia christiana illustrati et ad doctrinam Magisterii observanter attendentes,[5] partes suas proprias assumant.

Pluries ipsa visio christiana rerum eos ad aliquam determinatam solutionem in quibusdam rerum adiunctis inclinabit. Alii tamen fideles, non minore sinceritate ducti, ut saepius et quidem legitime accidit, aliter de eadem re iudicabunt. Quodsi solutiones hinc inde propositae, etiam praeter partium intentionem, a multis facile connectantur cum nuntio evangelico, meminerint oportet nemini licere in praefatis casibus pro sua sententia auctoritatem Ecclesiae sibi exclusive vindicare. Semper autem colloquio sincero se invicem illuminare satagant, mutuam caritatem servantes et boni communis imprimis solliciti.

Laici vero, qui in tota vita Ecclesiae actuosas partes gerendas habent, non solum mundum spiritu christiano imbuere tenentur, sed etiam ad hoc vocantur ut in omnibus, in media quidem humana consortione, Christi sint testes.

Episcopi vero, quibus munus moderandi Ecclesiam Dei commissum est, cum presbyteris suis nuntium Christi ita praedicent, ut omnes fidelium terrestres activitates Evangelii luce perfundantur.

Insuper pastores omnes memores sint se sua cotidiana conversatione et sollicitudine[6] mundo faciem Ecclesiae exhibere, ex qua homines vim et veritatem nuntii christiani iudicant. Vita et verbo, una cum religiosis atque suis fidelibus, demonstrent Ecclesiam sola sua praesentia, cum omnibus quae continet donis, inexhaustum fontem esse illarum virtutum, quibus mundus hodiernus maxime indiget. Studiis assiduis se ita aptos reddant, ut in dialogo cum mundo et hominibus cuiuscumque opinionis instituendo partes suas agere possint.

Imprimis vero in corde verba huius Concilii habeant: «Quia genus humanum hodie magis magisque in unitatem civilem, oeconomicam et socialem coalescit, eo magis oportet ut Sacerdotes, coniuncta cura et ope sub ductu Episcoporum et Summi Pontificis, omnem rationem dispersionis elidant, ut in unitatem familiae Dei totum genus humanum adducatur».[7] *[1064]*

---

[5] Cf Giovanni XXIII, Enciclica *Mater et Magistra* (AAS 53[1961] 456s 407 410s).
[6] Cf. Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica *Lumen gentium* sulla chiesa, n. 28 (AAS 57[1965] 34s; *4153).
[7] Ib., n 28 (AAS 57[1965] 35s; *4154).

Ai laici spettano propriamente, anche se non esclusivamente, gli impegni e le attività temporali. Quando essi, dunque, agiscono quali cittadini del mondo, sia individualmente sia associati, non solo rispetteranno le leggi proprie di ciascuna disciplina, ma si sforzeranno di acquistarsi una vera perizia in quei campi. Daranno volentieri la loro cooperazione a quanti mirano a identiche finalità. Nel rispetto delle esigenze della fede e ripieni della sua forza, escogitino senza tregua nuove iniziative, ove occorra, e le realizzino. Spetta alla loro coscienza, già convenientemente formata, di inscrivere la legge divina nella vita della città terrena.

Dai sacerdoti i laici si aspettino luce e forza spirituale. Non pensino però che i loro pastori siano sempre esperti a tal punto che ad ogni nuovo problema che sorge, anche a quelli gravi, essi possano avere pronta una soluzione concreta o che proprio a questo li chiami la loro missione: assumano invece essi, piuttosto, la propria responsabilità, alla luce della sapienza cristiana e facendo attenzione rispettosa alla dottrina del magistero.[5]

Per lo più sarà la stessa visione cristiana della realtà che li orienterà, in certe circostanze, a una determinata soluzione. Tuttavia altri fedeli, altrettanto sinceramente, come succede abbastanza spesso e legittimamente, potranno esprimere un giudizio diverso sulla medesima questione. E se le soluzioni proposte da un lato o dall'altro, anche oltre le intenzioni delle parti, vengono facilmente da molti collegate con il messaggio evangelico, in tali casi ricordino essi che a nessuno è lecito rivendicare esclusivamente in favore della propria opinione l'autorità della chiesa. Invece cerchino sempre di illuminarsi vicendevolmente attraverso il dialogo sincero, mantenendo sempre la mutua carità e avendo cura in primo luogo del bene comune.

I laici, che hanno responsabilità attive dentro tutta la vita della chiesa, non solo son tenuti a impregnare il mondo con lo spirito cristiano, ma sono chiamati anche ad essere testimoni di Cristo in mezzo a tutti, e cioè pure in mezzo alla società umana.

I vescovi, poi, cui è affidato l'incarico di reggere la chiesa di Dio, devono insieme con i loro presbiteri predicare il messaggio di Cristo in modo tale che tutte le attività terrene dei fedeli siano pervase dalla luce del Vangelo.

Inoltre ricordino i pastori tutti che essi con la loro quotidiana condotta e sollecitudine[6] mostrano al mondo la faccia della chiesa, in base alla quale gli uomini si fanno un giudizio sull'efficacia e sulla verità del messaggio cristiano. Con la vita e con la parola, essi, assieme ai religiosi e ai fedeli, dimostrino che la chiesa, già con la sola sua presenza, con tutti i doni che contiene, è sorgente inesausta di quelle forze di cui ha assoluto bisogno il mondo moderno. Con lo studio assiduo si rendano abili a sostenere la loro parte nel dialogo col mondo e con gli uomini di qualsiasi opinione.

Soprattutto però abbiano in mente le parole di questo concilio: «Siccome oggi l'umanità va sempre più organizzandosi in unità civile, economica e sociale, tanto più bisogna che i sacerdoti, unendo sforzi e mezzi sotto la guida dei vescovi e del sommo pontefice, eliminino ogni motivo di dispersione, affinché tutto il genere umano sia ricondotto all'unità della famiglia di Dio».[7]

Quamvis Ecclesia ex virtute Spiritus Sancti fidelis sponsa Domini sui manserit et numquam cessaverit esse signum salutis in mundo, ipsa tamen minime ignorat inter membra sua,[8] sive clericos sive laicos, decurrente multorum saeculorum serie, non defuisse qui Spiritui Dei infideles exstiterint. Etiam hac nostra aetate Ecclesiam non fugit, quantum inter se distent nuntius a se prolatus et humana debilitas eorum quibus Evangelium concreditur.

Quidquid de istis defectibus historia iudicet, eorum conscii esse debemus eosdemque strenue impugnare, ne Evangelio diffundendo detrimentum afferant. Pariter novit Ecclesia quantopere ipsa, in sua cum mundo relatione excolenda, ex saeculorum experientia iugiter maturescere debeat. A Spiritu Sancto ducta [*AAS:* ducto], Ecclesia Mater indesinenter filios suos «ad purificationem et renovationem exhortatur, ut signum Christi super faciem Ecclesiae clarius effulgeat».[9]

4344 44. *(De adiutorio quod Ecclesia a mundo hodierno accipit).* Sicut autem mundi interest Ecclesiam ut socialem realitatem historiae eiusque fermentum agnoscere, ita ipsa Ecclesia non ignorat, quantum ex humani generis historia et evolutione acceperit.

Praeteritorum saeculorum experientia, scientiarum profectus, thesauri in variis culturae humanae formis absconditi, quibus ipsius hominis natura plenius manifestatur novaeque viae ad veritatem aperiuntur, Ecclesiae quoque prosunt. Ipsa enim, inde ab initio suae historiae, nuntium Christi, ope conceptuum et linguarum diversorum populorum exprimere didicit, eumdemque sapientia insuper philosophorum illustrare conata est: in hunc finem nempe ut Evangelium tum omnium captui tum sapientium exigentiis, in quantum par erat, aptaret.

Quae quidem verbi revelati accommodata praedicatio lex omnis evangelizationis permanere debet. Ita enim in omni natione facultas nuntium Christi suo modo exprimendi excitatur simulque vivum commercium inter Ecclesiam et diversas populorum culturas promovetur.[1] Ad tale *[1065]* commercium augendum Ecclesia, imprimis nostris temporibus, in quibus res celerrime mutantur et cogitandi modi valde variantur, peculiariter eorum auxilio indiget qui, viventes in mundo, varias institutiones et disciplinas callent earumque intimam mentem intelligunt, sive de credentibus sive de non credentibus agatur.

Totius Populi Dei est, praesertim pastorum et theologorum, adiuvante Spiritu Sancto, varias loquelas nostri temporis auscultare, discernere et interpretari easque sub lumine verbi divini diiudicare, ut revelata Veritas semper penitius percipi, melius intelligi aptiusque proponi possit.

Ecclesia, cum visibilem structuram socialem habeat, signum quidem suae unitatis in Christo, etiam evolutione vitae socialis humanae ditari potest et ditatur, non quasi aliquid in constitutione a Christo sibi data deesset, sed ad

[8] Cf. Ambrogio, *De virginitate*, VIII, n. 48 (PL 16, 278).
[9] Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica *Lumen gentium* sulla chiesa, n. 15 (AAS 57[1965] 20; *4139).

Benché la chiesa per la forza dello Spirito Santo sia rimasta sempre sposa fedele del suo Signore, e non abbia mai cessato di essere segno di salvezza nel mondo, essa tuttavia non ignora affatto che tra i suoi membri,[8] sia chierici sia laici, nella lunga serie dei secoli passati, non sono mancati di quelli che non furono fedeli allo Spirito di Dio. Anche in questo nostro tempo sa bene la chiesa quanto distanti siano tra loro il messaggio ch'essa reca e l'umana debolezza di coloro cui è affidato l'evangelo.

Qualunque sia il giudizio che la storia dà di tali difetti, noi dobbiamo esserne consapevoli e combatterli con forza, perché non ne abbia danno la diffusione del Vangelo. Così pure la chiesa sa bene quanto essa debba continuamente maturare in forza dell'esperienza di secoli, nel modo di realizzare i suoi rapporti col mondo. Guidata dallo Spirito Santo, la madre chiesa instancabilmente esorta i suoi figli «a purificarsi e a rinnovarsi, perché il segno di Cristo risplenda più chiaramente sul volto della chiesa».[9]

44. (*L'aiuto che la chiesa riceve dal mondo contemporaneo*). Come è importante per il mondo che esso riconosca la chiesa quale realtà sociale della storia e suo fermento così pure la chiesa non ignora quanto essa abbia ricevuto dalla storia e dallo sviluppo del genere umano. 4344

L'esperienza dei secoli passati, il progresso delle scienze, i tesori nascosti nelle varie forme di cultura umana, attraverso cui si svela più appieno la natura stessa dell'uomo e si aprono nuove vie verso la verità, tutto ciò è di vantaggio anche per la chiesa. Essa, infatti, fin dagli inizi della sua storia, imparò ad esprimere il messaggio di Cristo ricorrendo ai concetti e alle lingue dei diversi popoli; e inoltre si sforzò di illustrarlo con la sapienza dei filosofi: allo scopo, cioè, di adattare, quanto conveniva, il Vangelo, sia alla capacità di tutti sia alle esigenze dei sapienti.

E tale adattamento della predicazione della parola rivelata deve rimanere legge di ogni evangelizzazione. Così, infatti, viene sollecitata in ogni popolo la capacità di esprimere secondo il modo proprio il messaggio di Cristo e al tempo stesso viene promosso uno scambio vitale tra la chiesa e le diverse culture dei popoli.[1] Allo scopo di accrescere tale scambio, soprattutto ai nostri giorni in cui i cambiamenti sono così rapidi e tanto vari i modi di pensare, la chiesa ha bisogno particolare dell'aiuto di coloro che, vivendo nel mondo, sono esperti nelle varie istituzioni e discipline, e ne capiscono la mentalità, si tratti di credenti o di non credenti.

È dovere di tutto il popolo di Dio, soprattutto dei pastori e dei teologi, con l'aiuto dello Spirito Santo, di ascoltare attentamente, discernere e interpretare i vari linguaggi del nostro tempo, e di saperli giudicare alla luce della parola di Dio, perché la verità rivelata sia capita sempre più a fondo, sia meglio compresa e possa venire presentata in forma più adatta.

La chiesa, avendo una struttura sociale visibile, che è appunto segno della sua unità in Cristo, può far tesoro, e lo fa, dello sviluppo della vita sociale umana, non come se le mancasse qualcosa nella costituzione datale da Cristo,

*4344 [1] Cf. Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica *Lumen gentium* sulla chiesa, n. 13 (AAS 57[1965] 17; *4133).

eamdem profundius cognoscendam, melius exprimendam atque temporibus nostris felicius accommodandam.

Ipsa grato animo percipit se, in sua communitate non minus quam in singulis suis filiis, varium adiutorium ab hominibus cuiusvis gradus vel condicionis accipere. Quicumque enim communitatem humanam in ordine familiae, culturae, vitae oeconomicae et socialis, necnon politicae tam nationalis quam internationalis, promovent, secundum consilium Dei communitati quoque ecclesiali, in quantum haec ab externis dependet, adiutorium non parvum afferunt. Immo Ecclesia, ex ipsa oppositione eorum qui ei adversantur vel eam persequuntur, se multum profecisse et proficere posse fatetur.[2]

4345 45. *(De Christo, alpha et omega).* Ecclesia, dum ipsa mundum adiuvat et ab eo multa accipit, ad hoc unum tendit ut Regnum Dei adveniat et totius humani generis salus instauretur.

Omne vero bonum, quod Populus Dei in suae peregrinationis terrestris tempore hominum familiae praebere potest, ex hoc profluit quod Ecclesia est «universale salutis *[1066]* sacramentum»,[1] mysterium amoris Dei erga hominem manifestans simul et operans.

Verbum enim Dei, per quod omnia facta sunt, Ipsum caro factum est, ita ut, perfectus Homo, omnes salvaret et universa recapitularet. Dominus finis est humanae historiae, punctum in quod historiae et civilizationis desideria vergunt, humani generis centrum, omnium cordium gaudium eorumque appetitionum plenitudo.[2] Ille est quem Pater a mortuis suscitavit, exaltavit et a dextris suis collocavit, Eum vivorum atque mortuorum iudicem constituens. In Eius Spiritu vivificati et coadunati, versus historiae humanae peregrinamur consummationem, quae cum consilio Eius dilectionis plene congruit: «Instaurare omnia in Christo, quae in caelis et quae in terra sunt» [*Eph 1,10*].

Dicit Ipse Dominus: «Ecce venio cito, et merces mea mecum est, reddere unicuique secundum opera sua. Ego sum alpha et omega, primus et novissimus, principium et finis» [*Apc 22,12s*]. ...

4350-4359: Congregatio generalis CXXIII, 16 Nov. 1964: *Notificationes* et *Nota explicativa praevia*

Nell'aula conciliare e nella consultazione circa i «modi» del c. 3 della *Lumen gentium* (nn. 18-29; cf. *4142-4155) si delinearono differenze nella comprensione della collegialità dei vescovi e dell'obbligatorietà dogmatica dei decreti del concilio. Per rendere possibile la più vasta approvazione nella votazione finale, la Commissione teologica decise di far precedere le singole risposte da una *Nota explicativa praevia*. Paolo VI fece proprio questo ▷

[2] Cf. Giustino, *Dialogo con il Giudeo Trifone*, 110: «... ma quanto più ci vengono inflitte tali cose, tanto più altri divengono fedeli e religiosi per mezzo del nome di Gesù» («... sed quanto magis talia nobis infliguntur, tanto plures alii fideles et pii per nomen Iesu fiunt»: PG 6, 729 / Otto [1897] 391-393). Cf. Tertulliano, *Apologeticum*, 50, 13: «Inoltre aumentiamo di numero, ogni volta che veniamo mietuti da voi: il sangue dei cristiani è seme» («Etiam plures efficimur, quoties

ma per conoscere questa più profondamente, per meglio esprimerla e per adattarla con più successo ai nostri tempi.

Essa sente con gratitudine di ricevere, nella sua comunità non meno che nei suoi figli singoli, vari aiuti dagli uomini di qualsiasi grado e condizione. Chiunque promuove la comunità umana nell'ordine della famiglia, della cultura, della vita economica e sociale, come pure della politica sia nazionale sia internazionale, porta anche non poco aiuto, secondo il disegno di Dio, alla comunità della chiesa, nella misura in cui questa dipende da fattori esterni. Anzi, la chiesa confessa che molto giovamento le è venuto e le può venire dalla stessa opposizione di quanti la avversano o la perseguitano.[2]

45. (*Cristo, l'alfa e l'omega*). La chiesa, nel dare aiuto al mondo e nel ricevere molto da esso, a questo soltanto mira: che venga il regno di Dio e si realizzi la salvezza di tutta l'umanità. **4345**

Tutto ciò che di bene il popolo di Dio può offrire all'umana famiglia, nel tempo del suo pellegrinaggio terreno, scaturisce dal fatto che la chiesa è «l'universale sacramento della salvezza»,[1] che svela e insieme realizza il mistero dell'amore di Dio verso l'uomo.

Infatti il Verbo di Dio, per mezzo del quale tutto è stato creato, si è fatto egli stesso carne, per operare, lui l'uomo perfetto, la salvezza di tutti e la ricapitolazione universale. Il Signore è il fine della storia umana, «il punto focale dei desideri della storia e della civiltà», il centro del genere umano, la gioia d'ogni cuore, la pienezza delle loro aspirazioni.[2] Egli è colui che il Padre ha risuscitato da morte, ha esaltato e collocato alla sua destra, costituendolo giudice dei vivi e dei morti. Nel suo Spirito vivificati e coadunati, noi andiamo pellegrini incontro alla finale perfezione della storia umana, che corrisponde in pieno col disegno del suo amore: «Ricapitolare tutte le cose in Cristo, quelle del cielo come quelle della terra» [*Ef 1,10*].

Dice il Signore stesso: «Ecco, io vengo presto, e porto con me il premio, per retribuire ciascuno secondo le opere sue. Io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine» [*Ap 22,12s*]. ...

4350-4359: Congregazione generale 123ª, del 16 nov. 1964: *Notificazioni* e *Nota esplicativa previa*

intento (cf. *4352). Alla lettura della *Nota* il segretario generale del concilio premise delle *Notificationes*, che precisano il grado d'obbligatorietà dogmatica dei documenti del concilio. Per iniziativa di Paolo VI i due testi furono aggiunti agli Atti del concilio. Cf. anche la *Notificatio* del segretario generale del concilio del 15 nov. 1965 (171ª congregazione generale: AAS 58[1966] 836). – *Ed*.. AAS 57(1965) 72-75 / ASyn 3/VIII, 10-13.

metimur [AAS: metimus] a vobis: semen est sanguis christianorum»: PL 1, 534 / E. Dekkers: CpChL 1 [1954] 171) Cf. Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica *Lumen gentium* sulla chiesa, n. 9 (AAS 57[1965] 14; *4124).

*4345 [1] Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica *Lumen gentium* sulla chiesa, n. 48 (AAS 57[1965] 53, *4168).

[2] Cf Paolo VI, Discorso del 3 febbr. 1965 (L'Osservatore Romano, 4 feb 1965).

Notificationes
factae ab Exc.mo Secretario generalis Concilii
in congregatione generali CXXIII diei XVI nov. MCMLXIV

4350 Quaesitum est quaenam esse debeat *qualificatio theologica* doctrinae, quae in Schemate *de Ecclesia* exponitur et suffragationi subicitur.

Commissio Doctrinalis quaesito responsionem dedit, in expendendis *Modis* spectantibus ad caput tertium Schematis *de Ecclesia*, hisce verbis:

«Ut de se patet, textus Concilii semper secundum regulas generales, ab omnibus cognitas, interpretandus est.»

4351 Qua occasione Commissio Doctrinalis remittit ad suam *Declarationem* 6 martii 1964, cuius textum hic transcribimus:

«Ratione habita moris conciliaris ac praesentis Concilii finis pastoralis, haec S. Synodus ea tantum de rebus fidei vel morum ab Ecclesia tenenda definit, quae ut talia aperte ipsa declaraverit.

Cetera autem, quae S. Synodus proponit, utpote Supremi Ecclesiae Magisterii doctrinam, omnes ac singuli christifideles excipere et amplecti debent iuxta ipsius S. Synodi mentem, quae sive ex subiecta materia sive ex dicendi ratione innotescit, secundum normas theologicae interpretationis.»

4352 Superiore dein Auctoritate communicatur Patribus nota explicativa praevia ad Modos circa caput tertium Schematis *de Ecclesia*, ad cuius notae mentem atque sententiam explicari et intelligi debet doctrina in eodem capite tertio exposita.

Nota explicativa praevia

4353 «Commissio statuit expensioni *Modorum* sequentes observationes generales praemittere.

1. *Collegium* non intelligitur sensu *stricte iuridico*, scilicet de coetu aequalium, qui potestatem suam praesidi suo demandarent, sed de coetu *[73]* stabili, cuius structura et auctoritas ex Revelatione deduci debent. Quapropter in Responsione ad Modum 12 explicite de Duodecim dicitur quod Dominus eos constituit «ad modum collegii seu *coetus stabilis*». Cf. etiam Modum 53,c. – Ob eandem rationem, de Collegio Episcoporum passim etiam adhibentur vocabula *Ordo* vel *Corpus*. Parallelismus inter Petrum ceterosque Apostolos ex una parte, et Summum Pontificem et Episcopos ex altera parte, non implicat transmissionem potestatis extraordinariae Apostolorum ad successores eorum, neque, uti patet, *aequalitatem* inter Caput et membra Collegii, sed solam *proportionalitatem* inter primam relationem (Petrus–Apostoli) et alteram (Papa–Episcopi). Unde Commissio statuit scribere in n. 22 non *eadem* sed *pari* ratione. Cf. Modum 57.

4354 2. Aliquis fit *membrum Collegii* vi consecrationis episcopalis et communione hierarchica cum Collegii Capite atque membris. Cf. n. 22, § 1 in fine.

Notificazioni
fatte dal segretario generale del concilio
nella 123ª congregazione generale il 16 novembre 1964

È stato chiesto quale debba essere la *qualificazione teologica* della dottrina esposta nello schema *sulla chiesa* e sottoposta alla votazione. 4350

La commissione dottrinale ha dato al quesito sulla valutazione dei *Modi* riguardanti il capitolo terzo dello schema *sulla chiesa* questa risposta:

«Come consta di per sé, il testo del concilio deve sempre essere interpretato secondo le regole generali, da tutti conosciute».

In pari tempo la commissione dottrinale rimanda alla sua *Dichiarazione* 4351
del 6 marzo 1964, di cui trascriviamo il testo:

«Conformemente al costume dei concili e alla finalità pastorale del presente concilio, questo santo sinodo definisce come vincolante la chiesa solo ciò che, in materia di fede e di costumi, esso avrà esplicitamente dichiarato tale.

Le altre cose che il s. sinodo propone, in quanto dottrina del magistero supremo della chiesa, tutti e singoli i fedeli cristiani devono accoglierle e ritenerle secondo la mente dello stesso s. sinodo, la quale si manifesta sia dalla materia trattata sia dal tenore dell'espressione verbale, conforme alle norme d'interpretazione teologica».

Per mandato della superiore autorità viene poi comunicata ai padri una 4352
nota esplicativa previa ai Modi circa il capo terzo dello schema *sulla chiesa;* secondo la mente e la sentenza di questa nota deve essere spiegata e intesa la dottrina esposta nello stesso capo terzo.

Nota esplicativa previa

«La commissione ha stabilito di premettere all'esame dei *Modi* le seguen- 4353
ti osservazioni generali.

1. *Collegio* non si intende in senso *strettamente giuridico*, cioè di un gruppo di eguali, i quali abbiano demandato il loro potere al loro presidente, ma di un gruppo stabile, la cui struttura e autorità devono essere dedotte dalla rivelazione. Perciò nella risposta al Modo 12 si dice esplicitamente dei Dodici che il Signore li costituì "a modo di collegio o *gruppo stabile*". Cf. anche il Modo 53, c. – Per la stessa ragione, per il collegio dei vescovi si usano con frequenza anche le parole *ordine* o *corpo*. Il parallelismo fra Pietro e gli altri apostoli da una parte, e il sommo pontefice e i vescovi dall'altra, non implica la trasmissione del potere straordinario degli apostoli ai loro successori, né, com'è chiaro, *uguaglianza* tra il capo e le membra del collegio, ma solo *proporzionalità* fra la prima relazione [Pietro–apostoli] e l'altra [papa–vescovi]. Perciò la commissione ha stabilito di scrivere nel n. 22 non *medesimo* ma *simile* modo. Cf. Modo 57.

2. Uno viene costituito *membro del collegio* in virtù della consacrazione 4354
episcopale e mediante la comunione gerarchica col capo del collegio e i membri. Cf. n. 22 § 1 in fine.

In *consecratione* datur *ontologica* participatio *sacrorum* munerum, ut indubie constat ex Traditione, etiam liturgica. Consulto adhibetur vocabulum *munerum*, non vero *potestatum*, quia haec ultima vox de potestate *ad actum expedita* intelligi posset. Ut vero talis expedita potestas habeatur, accedere debet *canonica* seu *iuridica determinatio* per auctoritatem hierarchicam. Quae determinatio potestatis consistere potest in concessione particularis officii vel in assignatione subditorum, ex datur iuxta *normas* a suprema auctoritate adprobatas. Huiusmodi ulterior norma *ex natura rei* requiritur, quia agitur de muneribus quae *a pluribus subiectis*, hierarchice ex voluntate Christi cooperantibus, exerceri debent. Evidens est quod haec "communio" *in vita* Ecclesiae, secundum adiuncta temporum, applicata est, priusquam *in iure* velut codificata fuerit.

4355 Quapropter signanter dicitur, requiri *hierarchicam* communionem cum Ecclesiae Capite atque membris. *Communio* est notio quae in antiqua Ecclesia (sicut etiam hodie praesertim in Oriente) in magno honore habetur. Non intelligitur autem de vago quodam *affectu*, sed de *realitate organica*, quae iuridicam formam exigit et simul caritate animatur. Unde Commissio, fere unanimi consensu, scribendum esse statuit: "in *hierarchica* communione". Cf. Modum 40 et etiam illa quae dicuntur de *missione canonica*, sub n. 24.

Documenta recentiorum Summorum Pontificum circa iurisdictionem *[74]* Episcoporum interpretanda sunt de hac necessaria determinatione potestatum.

4356 3. Collegium, quod sine Capite non datur, dicitur: "*subiectum quoque supremae ac plenae potestatis* in universam Ecclesiam existere". Quod necessario admittendum est, ne plenitudo potestatis Romani Pontificis in discrimen poneretur. Collegium enim necessario et semper Caput suum cointelligit, *quod in Collegio integrum servat suum munus Vicarii Christi et Pastoris Ecclesiae universalis*. A. v. distinctio non est inter Romanum Pontificem et Episcopos collectiva sumptos, sed inter Romanum Pontificem seorsim et Romanum Pontificem simul cum Episcopis. Quia vero Summus Pontifex est *Caput* Collegii, ipse solus quosdam actus facere potest, qui Episcopis nullo modo competunt, v. gr. Collegium convocare et dirigere, normas actionis approbare, etc. Cf. Modum 81. Ad iudicium Summi Pontificis, cui cura totius gregis Christi commissa est, spectat, secundum necessitates Ecclesiae decursu temporum variantes, determinare modum quo haec cura actuari conveniat, sive modo personali, sive modo collegiali. Romanus Pontifex ad collegiale exercitium ordinandum, promovendum, approbandum, intuitu boni Ecclesiae, secundum propriam discretionem procedit.

4357 4. Summus Pontifex, utpote Pastor Supremus Ecclesiae, suam potestatem omni tempore ad placitum exercere potest, sicut ab ipso suo munere requiritur. Collegium vero, licet semper existat, non propterea permanenter actione *stricte* collegiali agit, sicut ex Traditione Ecclesiae constat. A. v. non semper est "in actu pleno", immo nonnisi per intervalla actu stricte collegiali agit et nonnisi *consentiente Capite*. Dicitur autem "*consentiente Capite*", ne cogitetur de *dependentia* velut ab aliquo *extraneo*; terminus "consentiens" evocat e contra *communionem* inter Caput et membra, et implicat necessita-

Nella *consacrazione* è data una *ontologica* partecipazione delle *sacre* funzioni, come indubbiamente consta dalla tradizione, anche liturgica. Volutamente è usata la parola *funzioni*, e non *potestà*, perché quest'ultima voce potrebbe essere intesa come di potestà *liberamente esercitabile*. Ma perché si abbia tale libera potestà, deve accedere la *determinazione canonica* o *giuridica* da parte dell'autorità gerarchica. E questa determinazione della potestà può consistere nella concessione di un particolare ufficio o nell'assegnazione dei sudditi, ed è concessa secondo le *norme* approvate dalla suprema autorità. Una siffatta ulteriore norma è richiesta *dalla natura della cosa*, trattandosi di incarichi che devono essere esercitati *da più soggetti*, per volontà di Cristo gerarchicamente cooperanti. È evidente che questa "comunione" *nella vita* della chiesa è stata applicata, secondo le circostanze dei tempi, prima di essere per così dire codificata *nel diritto*.

Perciò è detto espressamente che è richiesta la *gerarchica* comunione col capo della chiesa e con le membra. *Comunione* è un concetto tenuto in grande onore nell'antica chiesa (e anche oggi, specialmente in oriente). Per essa non s'intende un certo vago *affetto*, ma una *realtà organica*, che richiede forma giuridica e insieme è animata dalla carità. La commissione quindi, quasi d'unanime consenso, stabilì che si scrivesse: "nella *gerarchica* comunione". Cf. Modo 40 e anche quanto è detto della *missione canonica*, sotto il n. 24. **4355**

I documenti dei recenti romani pontefici circa la giurisdizione dei vescovi si devono interpretare di questa necessaria determinazione dei poteri.

3. Il collegio, che non si dà senza il capo, è detto "essere anch'esso *soggetto di supremo e pieno potere* sulla chiesa universale". Il che si deve necessariamente ammettere, per non porre in pericolo la pienezza del potere del romano pontefice. Infatti il collegio necessariamente e sempre cointende il suo capo, *il quale nel collegio conserva integro l'incarico di vicario di Cristo e pastore della chiesa universale*. In altre parole: la distinzione non è tra il romano pontefice e i vescovi presi insieme, ma tra il romano pontefice separatamente e il romano pontefice insieme con i vescovi. Ma siccome il romano pontefice è il *capo* del collegio, può da solo fare alcuni atti, che non competono in nessun modo ai vescovi, come convocare e dirigere il collegio, approvare le norme dell'azione, ecc. Cf. Modo 81. Al giudizio del sommo pontefice, cui è affidata la cura di tutto il gregge di Cristo, spetta, secondo le necessità della chiesa, che variano nel corso dei secoli, determinare il modo col quale questa cura conviene che sia attuata, sia in modo personale, sia in modo collegiale. Il romano pontefice nell'ordinare, promuovere, approvare l'esercizio collegiale, procede secondo la propria discrezione, avendo di mira il bene della chiesa. **4356**

4. Il sommo pontefice, quale pastore supremo della chiesa, può esercitare la sua potestà in ogni tempo a suo piacimento, come è richiesto dallo stesso suo incarico. Ma il collegio, pur esistendo sempre, non per questo permanentemente agisce con azione *strettamente* collegiale, come appare dalla tradizione della chiesa. In altre parole: non sempre è «in atto pieno», anzi, con atto strettamente collegiale, non agisce se non a intervalli e *col consenso del capo*. Si dice "*col consenso del capo*", perché non si pensi a una *dipendenza* per così dire da un *estraneo*; il termine "consenso" richiama, al contrario, la *comunione* tra il capo e le membra e implica la necessità dell'*atto*, il quale propriamen- **4357**

tem *actus* qui Capiti proprie competit. Res affirmatur explicite in n. 22, § 2 et explicatur ibid., in fine. Formula negativa "*nonnisi*" omnes casus comprehendit: unde evidens est quod *normae* a suprema Auctoritate approbatae semper observari debent. Cf. Modum 84.

4358 In omnibus autem apparet quod agitur de *coniunctione* Episcoporum *cum Capite suo*, numquam vero de actione Episcoporum *independenter* a Papa. In quo casu, deficiente actione Capitis, Episcopi agere ut Collegium nequeunt, sicut ex notione "Collegii" patet. Haec hierarchica *[75]* communio omnium Episcoporum cum Summo Pontifice in Traditione certe solemnis est.

4359 N. B. Sine communione hierarchica munus sacramentale-ontologicum, quod distinguendum est ab aspectu canonico-iuridico, exerceri *non potest*. Commissio autem censuit non intrandum esse in quaestiones de *liceitate* et *validitate*, quae relinquuntur disceptationi theologorum, in specie quod attinet ad potestatem quae de facto apud Orientales seiunctos exercetur, et de cuius explicatione variae exstant sententiae.»

4400: S. Officii Instructio *Piam et constantem*, 5 Iul. 1963

De cadaverum crematione

4400 Piam et constantem christianorum consuetudinem fidelium cadavera humandi Ecclesia semper fovere studuit sive ipsam communiendo opportunis ritibus, quibus inhumationis symbolica et religiosa significatio clarior appareret, sive etiam poenas comminando contra eos, qui tam salutarem praxim impeterent; quod praesertim praestitit Ecclesia, quoties impugnatio fiebat ex infenso animo adversus christianos mores et ecclesiasticas traditiones ab iis, qui sectario spiritu imbuti, humationi cremationem substituere conabantur in signum violentae negationis christianorum dogmatum, maxime vero mortuorum hominum resurrectionis et humanae animae immortalitatis.

Quod vero propositum, uti patet, erat quid subiective inhaerens animo cremationis fautorum, obiective autem ipsi cremationi non adhaerens; corporis enim incineratio, sicut nec animam attingit nec Dei omnipotentiam impedit a corpore restituendo, ita in se non continet illorum dogmatum obiectivam negationem.

Non ergo agitur de re intrinsece mala vel christianae religioni ex se infensa; quod semper sensit Ecclesia, quippe quae, in quibusdam adiunctis, scilicet quando certo constabat vel constat cadaverum cremationem fieri honesto animo et gravioribus ex causis, praesertim ordinis publici, tunc incinerationi non obstabat nec obstat.

Huiusmodi animi in melius mutatio et rerum adiuncta inhumationi obstantia iam frequentiora his ultimis temporibus et clariora apparent; unde crebrae porriguntur S. Sedi preces ad obtinendam disciplinae ecclesiasticae mitigationem circa cadaverum cremationem, quam constat multoties hodie pro-

te compete al capo. La cosa è esplicitamente affermata nel n. 22 § 2 ed è ivi spiegata, in fine. La formula negativa "*se non*" comprende tutti i casi, per cui è evidente che le *norme* approvate dalla suprema autorità devono sempre osservarsi. Cf. Modo 84.

Dappertutto appare che si tratta di *unione* dei vescovi *col loro capo*, e 4358
mai di azione dei vescovi *indipendentemente* dal papa. Nel qual caso, venendo a mancare l'azione del capo, i vescovi non possono agire come collegio, come appare dalla nozione di "collegio". Questa gerarchica comunione di tutti i vescovi col sommo pontefice è un dato certamente importante nella tradizione.

N.B. Senza la comunione gerarchica l'ufficio sacramentale-ontologico, 4359
che si deve distinguere dall'aspetto canonico-giuridico, *non può* essere esercitato. La commissione ha pensato bene di non dover entrare in questioni di *liceità* e *validità*, le quali sono lasciate alla discussione dei teologi, specialmente per ciò che riguarda la potestà che di fatto è esercitata presso gli orientali separati, e della cui spiegazione vi sono varie sentenze».

4400: Istruzione *Piam et constantem* del S. Uffizio, 5 luglio 1963

L'istruzione permette la cremazione delle salme soprattutto in quelle regioni dove è difficile trovare posti che soddisfino le prescrizioni per l'apertura di cimiteri, oppure là dove un'inumazione contraddice il sentire religioso comune (per es in India) – *Ed.*: AAS 56 (1964) 822s.

Cremazione dei cadaveri

La chiesa si è sempre studiata di inculcare la pia e costante consuetudine 4400
della inumazione dei cadaveri, sia circondando tale atto con riti destinati a metterne in risalto il significato simbolico e religioso, sia comminando pene canoniche contro coloro che agissero contro una così salutare prassi; e ciò specialmente quando l'opposizione nasceva da animo avverso ai costumi cristiani ed alle tradizioni ecclesiastiche, fomentata dallo spirito settario di chi si proponeva di sostituire alla inumazione la cremazione in segno di violenta negazione dei dogmi cristiani e specificatamente della risurrezione dei morti e della immortalità dell'anima.

Tale proposito era evidentemente un fatto soggettivo, sorto nell'animo dei fautori della cremazione e oggettivamente non collegato alla cremazione stessa; di fatto l'incenerimento del cadavere, come non tocca l'anima, e non impedisce all'onnipotenza divina di ricostruire il corpo, così non contiene, in sé e per sé, l'oggettiva negazione di quei dogmi.

Non si tratta, quindi, di cosa intrinsecamente cattiva o di per sé contraria alla religione cristiana. E ciò fu sempre sentito dalla chiesa, come risulta dal fatto che, in date circostanze, e cioè quando risultava che la cremazione del cadavere era chiesta con animo onesto e per gravi cause, specialmente di ordine pubblico, essa soleva permettere la cremazione.

Tale migliorato mutamento di animo, congiunto al più frequente ripetersi di circostanze che ostacolano la inumazione, spiega come in questi ultimi tempi siano state dirette alla santa sede insistenti preghiere perché sia mitigata la disciplina ecclesiastica relativa alla cremazione, oggi spesso richiesta, non cer-

moveri, minime ex odio contra Ecclesiam vel christianos mores, sed tantum ob rationes vel hygienicas vel oeconomicas vel alius etiam generis sive publici sive privati ordinis *[823]*.

Quas preces sancta Mater Ecclesia, spirituali quidem fidelium bono directe intenta, sed aliarum necessitatum non ignara, benigne suscipiendas censet, sequentia statuendo:

1. Curandum omnino, ut consuetudo fidelium defunctorum corpora sepeliendi sancte servetur; quapropter, opportunis instructionibus et suasionibus adhibitis, caveant Ordinarii, ut populus christianus a cadaverum crematione abstineat, nec recedat, nisi necessitate coactus, ab usu inhumationis ...

2. Ne autem difficultates ex hodiernis rerum adiunctis exsurgentes plus aequo augeantur, et ne frequentior oriatur necessitas dispensandi a legibus in hac re vigentibus, consultius visum est, aliquatenus mitigare iuris canonici praescripta, quae cremationem tangunt, ita scilicet, ut quae statuuntur in can. 1203, § 2 (de non exsequendo mandato cremationis) et in can. 1240, § 1, 5° (de deneganda sepultura ecclesiastica iis qui mandaverint suum corpus cremationi tradi) non iam universaliter urgeantur, sed tunc tantum, quando constiterit cremationem electam, fuisse ex negatione christianorum dogmatum vel ex animo sectario vel ex odio in catholicam religionem et Ecclesiam.

3. Inde etiam sequitur, iis qui elegerint proprii cadaveris cremationem, non esse, ex hoc capite, deneganda sacramenta nec publica suffragia, nisi constet ipsos talem electionem fecisse ex supra indicatis rationibus christianae vitae adversis.

4. Ne autem pius christifidelium sensus erga ecclesiasticam traditionem detrimentum patiatur et ut Ecclesiae animus a crematione alienus clare pateat, ritus ecclesiasticae sepulturae et subsequentia suffragia numquam fieri poterunt in ipso loco cremationis, ne per modum quidem simplicis comitatus in translatione cadaveris.

4402-4407: Pontificiae Commissionis Biblicae Instructio *Sancta mater Ecclesia*, 21 Apr. 1964

De historica Evangeliorum veritate

4402 1. ... Ut [*exegeta catholicus*] Evangeliorum perennem veritatem et auctoritatem in plena luce collocet, accurate normas hermeneuticae rationalis et catholicae servans, nova exegeseos adiumenta sollerter adhibebit, praesertim ea quae historica methodus universim considerata affert. Haec sedulo fontes indagat eorumque naturam et vim definit, subsidia per criticen textus, criticen litterariam, cognitionem linguarum sibi comparat.

Observabit interpres monitum Pii XII fel. rec., qui ei iniungit, ut «prudenter ... perquirat quid dicendi forma seu litterarum genus, ab hagiographo adhibitum, ad veram et genuinam conferat interpretationem; ac sibi persua-

to per odio contro la chiesa o contro le usanze cristiane, ma solo per ragioni igieniche, economiche o di altro genere, di ordine pubblico o privato.

La santa madre chiesa, attenta direttamente al bene spirituale dei fedeli, ma non ignara delle altre necessità, decide di ascoltare benignamente queste richieste, stabilendo quanto segue:

1. Deve essere usata ogni cura perché sia fedelmente mantenuta la consuetudine di seppellire i cadaveri dei fedeli; perciò gli ordinari con opportune istruzioni ed ammonimenti cureranno che il popolo cristiano rifugga dalla cremazione dei cadaveri, e non receda, se non in casi di vera necessità, dall'uso della inumazione ...

2. Tuttavia, per non accrescere le difficoltà di ogni sorta e per non moltiplicare i casi di dispensa dalle leggi vigenti, è sembrato conveniente apportare qualche mitigazione alle disposizioni del diritto canonico [*CIC* 1917], così che quanto è stabilito nel can. 1203, § 2 (vietata esecuzione del mandato di cremazione) e nel can. 1240, § 1,5° (diniego di sepoltura ecclesiastica a chi ha chiesto la cremazione) non sia più da osservarsi in tutti i casi ma solo quando consti che la cremazione sia voluta come negazione dei dogmi cristiani, o con animo settario, o per odio contro la religione cattolica e la chiesa.

3. Ne segue che a chi abbia chiesto la cremazione del proprio cadavere non dovranno essere negati, per questo motivo, i sacramenti ed i pubblici suffragi, a meno che consti avere egli fatto tale richiesta per i motivi sopra indicati, ostili alla vita cristiana.

4. Per non indebolire l'attaccamento del popolo cristiano alla tradizione ecclesiastica e per mostrare l'avversione della chiesa alla cremazione, i riti della sepoltura ecclesiastica ed i susseguenti suffragi non si celebreranno mai nel luogo ove avviene la cremazione e neppure vi si accompagnerà il cadavere.

4402-4407: Istruzione *Sancta mater ecclesia* della Pontificia Commissione Biblica, 21 aprile 1964

L'istruzione mette in risalto il significato dei diversi stadi della tradizione sulla vita e dottrina di Gesù e raccomanda agli esegeti la prudente applicazione dei nuovi metodi scientifici. – *Ed.*: AAS 56(1964) 713-716

La verità storica dei Vangeli

1. [*L'esegeta cattolico*], ... allo scopo di mettere in piena luce la perenne 4402
verità e l'autorità dei vangeli, seguendo fedelmente le norme dell'ermeneutica razionale e cattolica, sarà solerte nel servirsi dei nuovi mezzi dell'esegesi, specialmente di quelli offerti dal metodo storico universalmente considerato. Tale metodo studia con cura le fonti, ne definisce la natura e il valore servendosi della critica del testo, della critica letteraria e della conoscenza delle lingue.

L'esegeta metterà in pratica il monito di Pio XII, di f.m., che lo obbliga a «prudentemente ... ricercare ... quanto o la forma del dire o il genere letterario adottato dall'agiografo possa condurre alla retta e genuina interpretazio-

deat hanc officii sui partem sine magno catholicae exegeseos detrimento neglegi non posse».[1] ...

Denique exegeta omnia media usurpabit, quibus altius indolem testimonii Evangeliorum, vitam religiosam primarum ecclesiarum, sensum et vim traditionis apostolicae perspiciat.

4403 Ubi casus fert, interpreti investigare licet, quae sana elementa in «methodo historiae formarum» insint, quibus ad pleniorem Evangeliorum intellegentiam rite uti possit. Circumspecte tamen se gerat, quia saepe huic methodo commixta prostant principia philosophica et theologica haud probanda, quae tum methodum, tum conclusiones in re litteraria non raro depravant.

Quidam enim huius methodi fautores praeiudicatis opinionibus rationalismi abducti, supernaturalis ordinis exsistentiam et Dei personalis in mundo interventum, ope revelationis proprie dictae factum, miraculorum et prophetiarum possibilitatem et exsistentiam agnoscere renuunt.

Alii e falsa notione fidei procedunt ac si ipsa veritatem historicam non curet, immo cum eadem componi non possit.

Alii historicam vim et indolem documentorum revelationis quasi a priori negant.

Alii denique auctoritatem Apostolorum, quatenus testes Christi sunt, eorumque munus et influxum in primaevam com munitatem parvi*[714]*pendentes, creatricem potentiam huius communitatis extollunt. ...

4404 2. Interpres ut de firmitate eorum quae in Evangeliis traduntur, recte statuat, sollerter ad tria tempora traditionis attendat quibus doctrina et vita Iesu ad nos pervenerunt.

Christus Dominus sibi discipulos selectos adiunxit [*cf. Mc 3,14; Lc 6,13*], qui eum ab initio secuti sunt [*cf. Lc 1,2; Act 1,21s*], eius opera viderunt verbaque audierunt et hoc modo apti fuerunt qui eius vitae et doctrinae testes essent [*cf. Lc 24,48; Io 15,27; Act 1,8; 10,39; 13,31*].

Dominus, cum doctrinam ore exponebat, modos ratiocinandi et exponendi tunc temporis vulgatos sequebatur, ita ad mentem auditorum se accommodans et efficiens, ut ea quae doceret firmiter menti imprimerentur et commode a discipulis memoria tenerentur. Hi miracula aliosque Iesu vitae eventus recte tamquam facta eo fine patrata vel disposita, ut eis homines in Christum crederent et doctrinam salutis fide amplecterentur, intellexerunt.

4405 *Apostoli* imprimis mortem et resurrectionem Domini annuntiabant, Iesu testimonium reddentes [*cf. Lc 24,44-48; Act 2,32; 3,15; 5,30-32*], eiusque vitam et verba fideliter exponebant [*cf. Act 10,36-41*], adiunctorum, in quibus auditores versabantur, in modo praedicandi rationem habentes [*cf. Act 13,16-41 cum Act 17,22-31*].

Postquam Iesus a mortuis resurrexit eiusque divinitas clare perspecta est [*Act 2,36; Io 20,28*], tantum afuit ut fides memoriam eorum quae evenerant, deleret, ut eam potius firmaret, quia fides in eis quae Iesus fecerat et docuerat

*4402 [1] Pio XII, Enciclica *Divino afflante Spiritu* (AAS 35[1943] 343).

ne; e si persuada che questa parte del suo ufficio non può essere trascurata senza recar danno all'esegesi cattolica».[1] ...

Insomma l'esegeta sfrutterà tutti i mezzi con i quali possa penetrare più a fondo nell'indole della testimonianza dei vangeli, nella vita religiosa delle primitive comunità cristiane, nel senso e nel valore della tradizione apostolica.

Ove convenga, sarà lecito all'esegeta esaminare gli eventuali elementi 4403
positivi offerti dal «metodo della storia delle forme» per servirsene debitamente per una più profonda intelligenza dei vangeli. Lo farà tuttavia con cautela perché spesso il suddetto metodo è connesso con principi filosofici e teologici da non ammettersi, i quali viziano non raramente sia il metodo stesso, sia le conclusioni in materia letteraria.

Difatti alcuni fautori di questo metodo, mossi da pregiudizi razionalistici, si rifiutano di riconoscere l'esistenza dell'ordine soprannaturale e l'intervento di un Dio personale nel mondo, avvenuto mediante la rivelazione propriamente detta, nonché la possibilità e l'esistenza dei miracoli e delle profezie.

Altri partono da una falsa nozione della fede, come se questa non si curasse della verità storica, o addirittura fosse con essa incompatibile.

Altri negano a priori il valore e l'indole storica dei documenti della rivelazione.

Altri, infine, tenendo in poco conto l'autorità degli apostoli in quanto testimoni di Gesù Cristo, nonché del loro ufficio e influsso nella comunità primitiva, esagerano il potere creativo di detta comunità. ...

2. L'esegeta, per affermare la fondatezza di quanto i vangeli ci riferisco- 4404
no, badi con diligenza ai tre stadi attraverso i quali l'insegnamento e la vita di Gesù giunsero a noi.

Cristo Signore si scelse dei discepoli [*cf. Mc 3,14; Lc 6,13*], i quali lo seguirono fin dall'inizio [*cf. Lc 1,2; At 1,21s*], ne videro le opere, ne udirono le parole e furono così in grado di divenire testimoni della sua vita e del suo insegnamento [*cf. Lc 24,48; Gv 15,27; At 1,8; 10,39; 13,31*].

Il Signore nell'esporre a voce il suo insegnamento seguiva le forme di pensiero e di espressione allora in uso, adattandosi per tale modo alla mentalità degli uditori e facendo sì che quanto egli insegnava si imprimesse fermamente nella loro mente e potesse essere ritenuto con facilità dai discepoli. I quali intesero bene i miracoli e gli altri eventi della vita di Gesù come fatti operati e disposti allo scopo di muovere alla fede nel Cristo e di farne abbracciare con la fede il messaggio di salvezza.

Gli apostoli annunziavano anzitutto la morte e la risurrezione del Signo- 4405
re, dando testimonianza a Gesù [*cf. Lc 24,44-48; At 2,32; 3,15; 5,30-32*], di cui riferivano con fedeltà la vita e le parole [*cf. At 10,36-41*], tenendo conto... delle circostanze nelle quali si trovavano gli ascoltatori [*cf. At 13,16-41 con At 17,22-31*].

Dopo che Gesù risuscitò dai morti e la sua divinità apparve in modo chiaro [*cf. At 2,36; Gv 20,28*], non solo la fede non fece dimenticare la memoria degli avvenimenti, ma anzi la consolidò, poiché quella fede si fondava su ciò

[*Act 2,22; 10,37-39*] nitebatur. Nec propter cultum, quo discipuli exinde Iesum ut Dominum et Filium Dei venerabantur, hic in «mythicam» personam mutatus est eiusque doctrina deformata.

Non est autem cur negetur Apostolos ea quae a Domino reapse dicta et facta sunt, auditoribus ea pleniore intellegentia tradidisse, qua ipsi eventibus gloriosis Christi instructi et lumine Spiritus veritatis [*Io 2,22; 12,16; cf. 11,51s; 14,26; 16,12s; 7,39*] edocti fruebantur. Inde est quod sicut Iesus ipse post resurrectionem «interpretabatur *[715]* illis» [*Lc 24,27*] tum Veteris Testamenti tum sui ipsius verba [*cf. Lc 24,44s; Act 1,3*], ita et illi eius verba et gesta, prout auditorum necessitates postulabant, interpretati sunt.

«Ministerio verbi instantes» [*Act 6,4*], variis dicendi modis, cum proprio proposito et auditorum mente congruentibus utentes praedicaverunt; nam «Graecis ac barbaris, sapientibus et insipientibus» debitores erant [*Rm 1,14; cf. 1Cor 9,19-23*].

Hi vero loquendi modi quibus praecones Christum annuntiaverunt, distinguendi et perpendendi sunt: catecheses, narrationes, testimonia, hymni, doxologiae, preces aliaeque id genus formae litterariae in Sacra Scriptura et ab hominibus illius aetatis usurpari solitae.

4406 Hanc instructionem primaevam, prius ore, deinde scripto traditam – nam mox evenit ut multi conarentur «ordinare narrationem rerum» [*cf. Lc 1,1*] quae Dominum Iesum respiciebant – *auctores sacri* methodo, peculiari fini quem quisque sibi proposuit congrua, ad utilitatem ecclesiarum quattuor evangeliis consignaverunt.

Quaedam e multis traditis selegentes, quaedam in synthesim redigentes, quaedam ad statum ecclesiarum attendendo explanantes, omni ope annisi sunt, ut lectores eorum verborum de quibus eruditi erant, cognoscerent firmitatem [*cf. Lc 1,4*]. Hagiographi enim ex eis quae acceperunt ea potissimum selegerunt, quae variis condicionibus fidelium et fini a se intento accommodata erant, eademque eo modo narrabant qui eisdem condicionibus eidemque fini congruebat.

Cum sensus enuntiationis etiam a consecutione rerum pendeat, Evangelistae tradentes verba vel res gestas Salvatoris, hic in alio, ille in alio contextu, ea ad utilitatem lectorum explicaverunt.

Quapropter indaget exegeta quid Evangelista, dictum vel factum hoc modo narrans vel in certo contextu ponens, intenderit. Veritati narrationis enim minime officit Evangelistas dicta vel res gestas Domini diverso ordine referre[1] eiusque sententias non ad litteram, sensu tamen retento, diversimode exprimere.[2] ... *[716]* ...

4407 Exegeta, nisi ad haec omnia quae ad originem et compositionem Evangeliorum spectant attenderit et quaecumque probanda recentes investigationes attulerunt, rite adhibuerit, munus suum perspiciendi quid hagiographi intenderint quidque reapse dixerint, non implebit. ...

***4406** [1] Cf Giovanni Crisostomo, *In Matthaeum*, hom. 1, 3 (PG 57, 16s).
[2] Cf. Agostino, *De consensu Evangelistarum*, II, 12, n. 28 (CSEL 43, 127-129 / PL 34, 1090s). Segue un'altra citazione: II, 21, n 51s (CSEL 43, 153_{1-11} / PL 34, 1102).

che Gesù aveva fatto e insegnato [*cf. At 2,22; 10,37-39*]. A causa del culto con cui poi i discepoli onoravano Gesù come Signore e Figlio di Dio, non si verificò una sua trasformazione in persona «mitica», né una deformazione del suo insegnamento.

Non è tuttavia da negarsi che gli apostoli abbiano presentato ai loro uditori quanto il Signore aveva realmente detto e operato con quella più piena intelligenza da essi goduta [*cf. Gv 2,22; 12,16; 11,51s; 14,26; 16,12s; 7,39*] istruiti dagli eventi gloriosi di Cristo e ammaestrati dalla luce dello Spirito di verità. Ne deriva che, come Gesù stesso dopo la sua risurrezione «interpretava loro» [*Lc 24,27*] le parole sia dell'Antico Testamento come le sue proprie [*cf. Lc 24,44s; At 1,3*], così essi ne spiegarono i fatti e le parole secondo le esigenze dei loro uditori.

«Costanti nel ministero della parola» [*At 6,4*], predicarono con modi di esporre adatti al loro fine specifico e alla mentalità degli uditori; poiché erano debitori «ai greci e ai barbari, ai sapienti e agli ignoranti» [*Rm 1,14; cf. 1Cor 9,19-23*].

Questi modi di esporre, usati nella predicazione avente per tema il Cristo, vanno individuati ed esaminati: catechesi, narrazioni, testimonianze, inni, dossologie, preghiere e altre simili forme letterarie, che compaiono nella sacra Scrittura ed erano in uso fra gli uomini di quell'età.

Codesta istruzione primitiva fatta dapprima oralmente e poi messa per **4406** iscritto – difatti subito avvenne che molti si provassero a «ordinare la narrazione dei fatti» [*cf. Lc 1,1*] che riguardavano il Signore Gesù – *gli autori sacri* la consegnarono nei quattro vangeli per il bene della chiesa, con un metodo corrispondente al fine che ognuno si proponeva.

Fra le molte cose tramandate, ne scelsero alcune; talvolta compirono una sintesi, tal altra, badando alla situazione delle singole chiese, svilupparono certi elementi cercando con ogni mezzo che i lettori conoscessero la fondatezza di quanto veniva loro insegnato [*cf. Lc 1,4*]. Invero fra tutto il materiale di cui disponevano, gli agiografi scelsero in modo particolare ciò che era adatto alle varie condizioni dei fedeli e al fine che si proponevano, narrandolo in modo da venire incontro a quelle condizioni e a quel fine.

Dipendendo il senso di un enunciato dal contesto, quando gli evangelisti nel riferire i detti e i fatti del Salvatore presentano contesti diversi, è da pensare che ciò fecero per utilità dei lettori.

Perciò l'esegeta ricerchi quale fosse l'intenzione dell'evangelista nell'esporre un detto o un fatto in un dato modo o in un dato contesto. Invero, non va contro la verità del racconto il fatto che gli evangelisti riferiscano i detti e i fatti del Signore in ordine diverso,[1] e ne esprimano i detti non alla lettera, ma con qualche diversità, conservando il loro senso.[2] ...

Se l'esegeta non porrà mente a tutte queste cose che riguardano l'origine **4407** e la composizione dei vangeli e non farà il debito uso di quanto di buono gli studi recenti hanno apportato, non adempirà il suo uffizio di investigare quale fosse l'intenzione degli autori sacri e che cosa abbiano realmente detto. ...

Multa supersunt eaque gravissima in quibus edisserendis et explanandis exegeta catholicus acumen et ingenium libere exercere potest et debet, ut ad omnium utilitatem, ad maiorem in dies doctrinae sacrae profectum, ad iudicium magisterii Ecclesiae praeparandum et ulterius fulciendum, ad Ecclesiae defensionem et honorem ex suo quisque viritim conferat.[1]

4410-4413: Litt. encycl. *Mysterium fidei*, 3 Sept. 1965

Sotto l'influsso della fenomenologia e della filosofia esistenzialista alla fine degli anni cinquanta sorse una discussione circa il concetto di transustanziazione. Parteciparono a questa discussione, tra gli altri, B Welte, P. Schoonenberg e E. Schillebeeckx. L'enciclica non respinge i nuovi concetti di «transignificazione» e «transfinalizzazione», ma constata ▷

Errores circa Eucharistiam

4410 Compertum namque habemus inter eos, qui de hoc Sacrosancto Mysterio loquendo scribendoque disserunt, esse nonnullos qui circa Missas quae privatim celebrentur, circa dogma transsubstantiationis et cultum Eucharisticum tales vulgent opiniones, quae fidelium animos perturbent inque eorum mentes non modicam de rebus fidei ingerant confusionem, quasi cuique doctrinam semel ab Ecclesia definitam in oblivionem adducere liceat aut eam ita interpretari ut genuina verborum significatio seu probata conceptuum vis extenuetur.

4411 Non enim fas est, ut exemplo rem confirmemus, Missam quam «communitariam» dicunt, ita extollere, ut Missis quae privatim celebrentur derogetur; aut rationi signi sacramentalis considerandae ita instare quasi symbolismus, qui nullo diffitente sanctissimae Eucharistiae certissime inest, totam exprimat et exhauriat rationem praesentiae Christi in hoc Sacramento; aut de transsubstantiationis mysterio disserere quin de mirabili conversione totius substantiae panis in corpus et totius substantiae vini in sanguinem Christi, de qua loquitur Concilium Tridentinum [*cf.* *1642*], mentio fiat, ita ut in sola «transsignificatione» et «transfinalizatione», ut aiunt, consistant; aut denique sententiam proponere et in usum deducere secundum quam in Hostiis consecratis, quae expleta celebratione sacrificii Missae supersunt, Christus Dominus praesens non amplius sit.

De substantiali praesentia Christi in Eucharistia

4412 *[764]* Quae quidem praesentia «realis» dicitur non per exclusionem, quasi aliae «reales» non sint, sed per excellentiam, quia est substantialis, qua nimirum totus atque integer Christus, Deus et homo, fit praesens.[1] Perperam igitur hanc praesentiae rationem aliquis explicet fingendo naturam «pneuma-

*4407 [1] Pio XII, Enciclica *Divino afflante Spiritu* (AAS 35[1943] 346).

Restano molte cose, e di grande importanza nella cui discussione e spiegazione si può e si deve liberamente esercitare l'ingegno e l'acume dell'interprete cattolico, perché ognuno per la sua parte rechi il suo contributo a vantaggio di tutti, a un progresso della sacra dottrina, per preparare il giudizio della chiesa e documentarlo, a difesa e onore della chiesa.[1]

4410-4413: Enciclica *Mysterium fidei*, 3 sett. 1965

' che non sono sufficienti per un'adeguata spiegazione della trasformazione eucaristica e che debbono essere completati col concetto di «transustanziazione» (cf. *1642 1652). – *Ed* : AAS 57(1965) 755-766.

Alcuni errori circa l'eucaristia

Ben sappiamo infatti che tra quelli che parlano e scrivono di questo sacrosanto mistero ci sono alcuni che circa le messe private, il dogma della transustanziazione e il culto eucaristico, divulgano certe opinioni che turbano l'animo dei fedeli ingerendovi non poca confusione intorno alle verità di fede, come se a chiunque fosse lecito porre in oblio la dottrina già definita dalla chiesa, oppure interpretarla in maniera che il genuino significato delle parole o la riconosciuta forza dei concetti ne restino snervati. 4410

Non è infatti lecito, tanto per portare un esempio, esaltare la messa così detta «comunitaria» in modo da togliere importanza alla messa privata; né insistere sulla ragione di segno sacramentale come se il simbolismo, che tutti certamente ammettono nella ss. eucaristia, esprimesse esaurientemente il modo della presenza di Cristo in questo sacramento; o anche discutere del mistero della transustanziazione senza far cenno della mirabile conversione di tutta la sostanza del pane nel corpo e di tutta la sostanza del vino nel sangue di Cristo, conversione di cui parla il concilio di Trento [*cf.* *1642*], in modo che essi si limitino soltanto alla «transignificazione» e «transfinalizzazione» come dicono; o finalmente proporre e mettere in uso l'opinione secondo la quale nelle ostie consacrate e rimaste dopo la celebrazione del sacrificio della messa nostro Signore Gesù Cristo non sarebbe più presente. 4411

La presenza sostanziale del Cristo nell'eucaristia

Tale presenza si dice «reale» non per esclusione, quasi che le altre non siano «reali», ma per antonomasia perché è anche corporale e sostanziale, e in forza di essa Cristo, Uomo-Dio, tutto intero si fa presente.[1] Malamente dunque qualcuno spiegherebbe questa forma di presenza, immaginando il corpo 4412

*4412 [1] Cf Concilio di Trento, Decreto sul sacramento dell'eucaristia, c. 3 (*1641).

ticam», uti dicunt, corporis Christi gloriosi ubique praesentem; aut illam intra limites symbolismi coarctando, quasi hoc augustissimum Sacramentum nulla alia constet re quam signo efficaci «spiritualis praesentiae Christi eiusque intimae coniunctionis cum fidelibus membris in Corpore Mystico».[2]

De praesentia Christi post conversionem

4413 *[766]* Peracta transsubstantiatione, species panis et vini novam procul dubio induunt significationem, novumque finem, cum amplius non sint communis panis et communis potus, sed signum rei sacrae signumque spiritualis alimoniae; sed ideo novam induunt significationem et novum finem, quia novam continent «realitatem», quam merito *ontologicam* dicimus. Non enim sub praedictis speciebus iam latet quod prius erat, sed aliud omnino; et quidem non tantum ob fidei Ecclesiae aestimationem, sed ipsa re, cum conversa substantia seu natura panis et vini in corpus et sanguinem Christi, nihil panis et vini maneat nisi solae species; sub quibus totus et integer Christus adest in sua physica «realitate» etiam corporaliter praesens, licet non eo modo quo corpora adsunt in loco.

4420-4425: Allocutio in Consilio Nationum Unitarum (New York) *Au moment de prendre*, 4 Oct. 1965

Caractère historique de la rencontre

4420 Nous sommes porteur d'un message pour toute l'humanité. Et Nous le sommes non seulement en Notre Nom personnel et au nom de la grande famille catholique: mais aussi au nom des Frères chrétiens qui partagent les sentiments que Nous exprimons ici, et spécialement de ceux qui ont bien voulu Nous charger explicitement d'être leur interprète. Et tel le messager qui, au terme d'un long voyage, remet la lettre qui lui a été confiée: ainsi Nous avons conscience de vivre l'instant privilégié, – si bref soit-il – où s'accomplit un vœu que Nous portons dans le cœur depuis près de vingt siècles.

Oui, vous vous en souvenez. C'est depuis longtemps que sommes en route, et Nous portons avec Nous une longue histoire; Nous célébrons ici l'épilogue d'un laborieux pèlerinage à la recherche d'un colloque avec le monde entier, depuis le jour où il Nous fut commandé: «allez, portez la bonne nouvelle à toutes les nations!». Or c'est vous qui représentez toutes les nations. ...

4421 Notre message veut être tout d'abord une ratification morale et solennelle de cette haute Institution. Ce message vient de Notre expérience historique. C'est comme «expert en humanité» que Nous apportons à cette Organisation le suffrage de Nos derniers prédécesseurs, celui de tout l'Episcopat Catholique et le Nôtre, convaincu comme Nous le sommes que cette Organisation représente le chemin obligé de la civilisation moderne et de la Paix mondiale. ...

[2] Pio XII. Enciclica *Humani generis* (AAS 42[1950] 578).

di Cristo glorioso di natura «pneumatica» onnipresente; oppure riducendola ai limiti di un simbolismo, come se questo augustissimo sacramento in niente altro consistesse che in un segno efficace «della spirituale presenza di Cristo e della sua intima congiunzione con i fedeli membri del corpo mistico».[2]

La presenza del Cristo dopo la consacrazione

Avvenuta la transustanziazione, le specie del pane e del vino senza dubbio acquistano un nuovo fine, non essendo più l'usuale pane e l'usuale bevanda, ma il segno di una cosa sacra e il segno di un alimento spirituale; ma intanto acquistano nuovo significato e nuovo fine in quanto contengono una nuova «realtà», che giustamente denominiamo *ontologica*. Giacché sotto le predette specie non c'è più quel che c'era prima, ma un'altra cosa del tutto diversa; e ciò non soltanto in base al giudizio della fede della chiesa, ma per la realtà oggettiva, poiché convertita la sostanza o natura del pane e del vino nel corpo e sangue di Cristo, nulla rimane più del pane e del vino che le sole specie, sotto le quali Cristo tutto intero è presente nella sua fisica «realtà» anche corporalmente, sebbene non allo stesso modo con cui i corpi sono nel luogo. 4413

4420-4425: Discorso *Au moment de prendre* all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, 4 ott. 1965

Ed.: AAS 57(1965) 878-885.

Il significato storico dell'incontro

Siamo portatore d'un messaggio per tutta l'umanità; e lo siamo non solo a Nostro nome personale e dell'intera famiglia cattolica, ma lo siamo pure di quei fratelli cristiani, che condividono i sentimenti da Noi qui espressi, e specialmente di quelli da cui abbiamo avuto esplicito incarico d'essere anche loro interpreti. Noi siamo come il messaggero che, dopo lungo cammino, arriva a recapitare la lettera che gli è stata affidata: così Noi avvertiamo la fortuna di questo, sia pur breve, momento in cui si adempie un voto, che Noi portiamo nel cuore da quasi venti secoli. 4420

Sì, voi ricordate: è da molto tempo che siamo in cammino, e Noi portiamo con Noi una lunga storia; Noi celebriamo qui l'epilogo d'un faticoso pellegrinaggio in cerca d'un colloquio con il mondo intero, da quando Ci è stato comandato: «Andate e portate la buona novella a tutte le nazioni». Ora siete voi, che rappresentate tutte le nazioni. ...

Il Nostro messaggio vuol essere, in primo luogo, una ratifica morale e solenne di questa altissima istituzione. Questo messaggio viene dalla Nostra esperienza storica. Noi, quale «esperto in umanità», rechiamo a questa organizzazione il suffragio dei Nostri ultimi predecessori, quello di tutto l'episcopato cattolico, e Nostro, convinti come siamo che essa rappresenta la via obbligata della civiltà moderna e della pace mondiale. ... 4421

Construire la paix

4422 *[882]* ... La paix, vous le savez, ne se construit pas seulement au moyen de la politique et de l'équilibre des forces et des intérêts. Elle se construit avec l'esprit, les idées, les œuvres de la paix. Vous travaillez à cette grande œuvre. Mais vous n'êtes encore qu'au début de vos peines. Le monde arrivera-t-il jamais à changer la mentalité particulariste et belliqueuse qui a tissé jusqu'ici une si grande partie de son histoire?

Il est difficile de le prévoir; mais il est facile d'affirmer qu'il faut se mettre résolument en route vers la nouvelle histoire, l'histoire pacifique, celle qui sera vraiment et pleinement humaine, celle-là même que Dieu a promise aux hommes de bonne volonté. Les voies en sont tracées devant vous: la première est celle du désarmement.

4423 Si vous voulez être frères, laissez tomber les armes de vos mains. On ne peut pas aimer avec des armes offensives dans les mains. Les armes, surtout les terribles armes que la science moderne vous a données, avant même de causer des victimes et des ruines, engendrent de mauvais rêves, alimentent de mauvais sentiments, créent des cauchemars, des défiances, de sombres résolutions; elles exigent d'énormes dépenses; elles arrêtent les projets de solidarité et d'utile travail; elles faussent la psychologie des peuples. ...

4424 *[884]* ... Jamais comme aujourd'hui, dans une époque marquée *[885]* par un tel progrès humain, n'a été aussi nécessaire l'appel à la conscience morale de l'homme. Car le péril ne vient ni du progrès ni de la science, qui, bien utilisés, pourront au contraire résoudre un grand nombre des graves problèmes qui assaillent l'humanité. Le vrai péril se tient dans l'homme, qui dispose d'instruments toujours plus puissants, aptes aussi bien à la ruine qu'aux plus hautes conquêtes.

4425 En un mot, l'édifice de la civilisation moderne doit se construire sur des principes spirituels, les seuls capables non seulement de le soutenir, mais aussi de l'éclairer et de l'animer. Et ces indispensables principes de sagesse supérieure ne peuvent reposer – c'est Notre conviction, vous le savez – que sur la foi en Dieu.

4430-4435: Declaratio communis Pauli Pp. VI et Athenagorae I Patriarchae Constantinopolitani *Pénétrés de reconnaissance*, 7 Dec. 1965

4430 4. C'est pourquoi le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras 1er en son synode, certains d'exprimer le désir commun de justice et le *[21]* sentiment unanime de charité de leurs fidèles et se rappelant le précepte du Seigneur: «Quand tu présentes ton offrande à l'autel, si là tu te souviens d'un grief que ton frère a contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère»,[1] déclarent d'un commun accord:

*4430 [1] Mt 5,23s

Costruire la pace

... Voi sapete che la pace non si costruisce soltanto con la politica e con 4422
l'equilibrio delle forze e degli interessi, ma con lo spirito, con le idee, con le opere della pace. Voi già lavorate in questo senso. Ma voi siete ancora all'inizio delle vostre fatiche. Arriverà mai il mondo a cambiare la mentalità particolaristica e bellicosa, che finora ha tessuto tanta parte della sua storia?

È difficile prevedere; ma è facile affermare che alla nuova storia, quella pacifica, quella veramente e pienamente umana, quella che Dio ha promesso agli uomini di buona volontà, bisogna risolutamente incamminarsi; e le vie sono già segnate davanti a voi: la prima è quella del disarmo.

Se volete essere fratelli, lasciate cadere le armi dalle vostre mani. Non si 4423
può amare con armi offensive in pugno. Le armi, quelle terribili specialmente, che la scienza odierna vi ha dato, ancor prima che produrre vittime e rovine, generano cattivi sogni, alimentano sentimenti cattivi, creano incubi, diffidenze e propositi tristi, esigono enormi spese, arrestano progetti di solidarietà e di utile lavoro, falsano la psicologia dei popoli. ...

... Mai come oggi, in un'epoca di tanto progresso umano, si è reso neces- 4424
sario l'appello alla coscienza morale dell'uomo! Il pericolo non viene né dal progresso né dalla scienza: questi, se bene usati, potranno anzi risolvere molti dei gravi problemi che assillano l'umanità. Il pericolo vero sta nell'uomo, padrone di sempre più potenti strumenti, atti alla rovina e alle più alte conquiste!

In una parola, l'edificio della moderna civiltà deve reggersi su principi 4425
spirituali, capaci non solo di sostenerlo, ma altresì di illuminarlo e di animarlo. E perché tali siano questi indispensabili principi di superiore sapienza – è Nostra convinzione, lo sapete bene –, essi non possono che fondarsi sulla fede in Dio.

4430-4435: Dichiarazione comune *Pénétrés de reconnaisance* di papa Paolo VI e del patriarca Athenagoras I di Costantinopoli, 7 dic. 1965

La dichiarazione, proclamata contemporaneamente nella sessione 9 del concilio Vaticano II e a Costantinopoli, rimuove la vicendevole scomunica delle chiese orientale e occidentale. In una lettera ad Athenagoras I del 25 luglio 1967 Paolo VI diede espressione alla sua speranza di una prossima fine della separazione tra le due chiese (AAS 59[1967] 852-854). – *Ed*: AAS 58(1966) 20s.

4. Per questo il papa Paolo VI e il patriarca Atenagora I nel suo sinodo, 4430
certi di esprimere il sentimento comune di giustizia e il sentimento unanime di carità dei loro fedeli, e ricordando il comando del Signore: «Se dunque tu, nel fare la tua offerta all'altare, ti ricordi che il tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta davanti all'altare, e va prima a riconciliarti col tuo fratello»,[1] dichiarano di comune accordo:

4431 *a)* regretter les paroles offensantes, les reproches sans fondement, et les gestes condamnables qui, de part et d'autre, ont marqué ou accompagné les tristes événements de cette époque;

4432 *b)* regretter également et enlever de la mémoire et du milieu de l'Eglise les sentences d'excommunication qui les ont suivis, et dont le souvenir opère jusqu'à nos jours comme un obstacle au rapprochement dans la charité, et les vouer à l'oubli;

4433 *c)* déplorer, enfin, les fâcheux précédents et les événements ultérieurs qui, sous l'influence de divers facteurs, parmi lesquels l'incompréhension et la méfiance mutuelles, ont finalement conduit à la rupture effective de la communion ecclésiastique.

4434 5. Ce geste de justice et de pardon réciproque, le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras 1[er] avec son synode sont conscients qu'il ne peut suffire à mettre fin aux différends, anciens ou plus récents, qui subsistent entre l'Eglise Catholique Romaine et l'Eglise Orthodoxe et qui, par l'action de l'Esprit-Saint, seront surmontés grâce à la purification des cœurs, au regret des torts historiques ainsi qu'à une volonté efficace de parvenir à une intelligence et une expression commune de la foi apostolique et de ses exigences.

4435 En accomplissant ce geste, cependant, ils espèrent qu'il sera agréé de Dieu, prompt à nous pardonner lorsque nous nous pardonnons les uns les autres, et apprécié par le monde chrétien tout entier, mais surtout par l'ensemble de l'Eglise Catholique Romaine et l'Eglise Orthodoxe comme l'expression d'une sincère volonté réciproque de réconciliation et comme une invitation à poursuivre, dans un esprit de confiance, d'estime et de charité mutuelles, le dialogue qui les amènera, Dieu aidant, à vivre de nouveau, pour le plus grand bien des âmes et l'avènement du règne de Dieu, dans la pleine communion de foi, de concorde fraternelle et de vie sacramentelle qui exista entre elles au cours du premier millénaire de la vie de l'Eglise.

4440-4469: Litt. encycl. *Populorum progressio*, 26 Mart. 1967

L'enciclica tematizza l'aiuto alle nazioni in via di sviluppo già accennato nella *Mater et magistra*. Centro dello scritto dottrinale è il concetto di «développement intégral», di pieno sviluppo umano dei popoli. Quanto all'importanza lo scritto è paragonabile alle encicliche *Rerum novarum* e *Quadragesimo anno*. La *Populorum progressio* accentua come ▷

De populorum progressionis necessitate

4440 1. Populorum progressio, qui maxime ab iniuria famis, egestatis, morborum domesticorum, ignorationis rerum abesse nituntur; qui largiorem bonorum societatem ab humanitate vitae profectorum expetunt, atque humanas suas proprietates postulant in opere ipso pluris aestimari; qui denique ad

a) di deplorare le parole offensive, i rimproveri senza fondamento, e i gesti condannabili che, da una parte e dall'altra, hanno contrassegnato o accompagnato i tristi avvenimenti di quell'epoca; 4431

b) di deplorare anche, e di cancellare dalla memoria e dal seno della chiesa, le sentenze di scomunica che vi hanno fatto seguito, ed il cui ricordo è stato fino ai nostri giorni come un ostacolo al riavvicinamento nella carità, e di condannarle all'oblio; 4432

c) di deplorare, infine, i dolorosi precedenti e gli avvenimenti ulteriori che, sotto l'influsso di svariati fattori, tra i quali l'incomprensione e la reciproca diffidenza, hanno alla fine condotto alla rottura effettiva della comunione ecclesiastica. 4433

5. Il papa Paolo VI e il patriarca Atenagora I con il suo sinodo sono consapevoli che questo gesto di giustizia e di perdono reciproco non può bastare a mettere fine alle divergenze, antiche o più recenti, che sussistono tra la chiesa cattolica romana e la chiesa ortodossa, e che, mediante l'azione dello Spirito Santo, saranno ricomposte grazie alla purificazione dei cuori, al rammarico per i torti avutisi nel corso della storia, così come grazie a una volontà efficace di giungere a una comprensione e ad un'espressione comune della fede apostolica e delle sue esigenze. 4434

Compiendo questo gesto, tuttavia, sperano che esso sia grato a Dio, pronto a perdonarci quando noi ci perdoniamo scambievolmente, e che sia apprezzato dal mondo cristiano tutto intero, ma specialmente da tutta la chiesa cattolica romana e da tutta la chiesa ortodossa, come l'espressione di una sincera volontà reciproca di riconciliazione e come un invito a proseguire, in uno spirito di fiducia, di stima e di carità scambievoli, il dialogo che le porterà, con l'aiuto di Dio, a vivere di nuovo, per il maggior bene delle anime e l'avvento del regno di Dio, nella piena comunione di fede, di concordia fraterna e di vita sacramentale che fu in atto tra loro nel corso del primo millennio della vita della chiesa. 4435

4440-4469: Enciclica *Populorum progressio*, 26 marzo 1967

nessun'altra precedente enciclica sociale la dimensione universale della questione sociale e la dipendenza tra lo sviluppo e la pace Hanno suscitato scalpore soprattutto l'indicazione del legame sociale della proprietà e il chiaro giudizio negativo sul capitalismo illimitato in alcune nazioni in via di sviluppo. – *Ed.*: AAS 59(1967) 257-296.

Necessità dello sviluppo dei popoli

1. Lo sviluppo dei popoli, in modo particolare di quelli che lottano per liberarsi dal giogo della fame, della miseria, delle malattie endemiche, dell'ignoranza; che cercano una partecipazione più larga ai frutti della civiltà, una più attiva valorizzazione delle loro qualità umane; che si muovono con deci- 4440

maiora incrementa constanter mentes intendunt: horum videlicet populorum progressio a catholica Ecclesia alacri et erecto animo spectatur.

Cum enim, post Concilium Oecumenicum Vaticanum II conclusum, Ecclesia clarius etiam altiusque iudicavisset et expendisset quid hac de re Christi Iesu Evangelium flagitaret, suum esse duxit hominibus magis etiam egregiam navare operam, *[258]* ut non modo gravissimae huius quaestionis ii momenta omnibus vestigiis indagarent, sed etiam sibi persuaderent, hac summi discriminis hora, communi omnium actione vehementer opus esse. ...

4441 *[260]* 6. Nostris hisce diebus dum homines id appetere videmus, ut exploratius inveniant quo alantur, quo aegroti curentur, quo firmiter occupati teneantur; ut ab omni vexatione tuti, ab omnique liberi deformitate, hominis dignitatem labefactante, maiora in dies de se praestare possint; ut se doctrina magis expoliant: hoc est, ut magis operentur, discant, possideant, ut ideo pluris valeant; interea magnam eorum partem videmus in eiusmodi vitae condicionibus versari, quae iustas eorum appetitiones frustrentur.

Ceterum populi, qui recens suis legibus suisque iudiciis uti coeperunt, quasi necessitate cupiunt ad civilem adeptam libertatem sociales et oeconomicos processus addi, homine dignos suisque viribus sibi partos, ut primum cives iusta incrementa, uti homines, capiant, ut deinde ipsi in nationum consortione debitum sibi locum consequantur.

De ingravescentibus inaequalitatibus

4442 *[261]* 8. ... Nisi enim machinalis, quae hodie obtinet, civilium rerum ratio consilio quodam temperetur, necessario sequitur, ut populorum inaequalitates, quod ad bonorum incrementa, nedum tollantur, potius ingravescant: atque idcirco ditiores nationes festinatos habeant processus, egentiores vero populi nonnisi lente proficiant. Quae civitatum inaequalitates cotidie magis augentur, cum aliae esculentas merces copiosiores quam pro numero civium fundant, aliae vero vel iis indigne egeant, vel, quas ipsae paucas fuderint, in incerto habeant, an ad reliquas nationes exportare possint.

4443 9. Eodem autem tempore de rebus socialibus contentiones per universum fere mundum serpserunt. Atque perturbationes, quae in regionibus ad artes operosas spectantibus pauperiores civium classes circumvaserunt, etiam in regiones mearunt, quarum res oeconomicae in agrorum cultura fere unice positae sunt; ita ut ipsi ruricolae hodie «miserae calamitosaeque fortunae»[1] suae conscii sint.

Adde eodem et illud, quod indignae illae atque invidiosae inaequalitates, de quibus loquimur, non solum ad bonorum possessionem, sed magis etiam ad imperii functionem attinent. Fit enim in quibusdam territoriis ut, dum pauci et optimates cultu mollissimo fruuntur, interea egentes ac dissipati per agros incolae «omni paene possibilitate careant» *[262]* «propria initiativa ac responsabilitate agendi, saepe etiam in condicionibus vitae et laboris persona humana indignis versantes».[2]

sione verso la meta di un loro pieno rigoglio, è oggetto di attenta osservazione da parte della chiesa.

All'indomani del concilio ecumenico Vaticano II, una rinnovata presa di coscienza delle esigenze del messaggio evangelico le impone di mettersi al servizio degli uomini, onde aiutarli a cogliere tutte le dimensioni di tale grave problema e convincerli dell'urgenza di un'azione solidale in questa svolta della storia dell'umanità. ...

6. Essere affrancati dalla miseria, garantire in maniera più sicura la propria sussistenza, la salute, un'occupazione stabile; una partecipazione più piena alle responsabilità, al di fuori da ogni oppressione, al riparo da situazioni che offendono la loro dignità di uomini; godere di una maggiore istruzione; in una parola, fare conoscere e avere di più, per essere di più: ecco l'aspirazione degli uomini di oggi, mentre un gran numero d'essi è condannato a vivere in condizioni che rendono illusorio tale legittimo desiderio. **4441**

D'altra parte, i popoli da poco approdati all'indipendenza nazionale sperimentano la necessità di far seguire a questa libertà politica una crescita autonoma e degna, sociale non meno che economica, onde assicurare ai propri cittadini la loro piena espansione umana, e prendere il posto che loro spetta nel concerto delle nazioni.

Crescente squilibrio

8. ... Lasciato a se stesso, il suo meccanismo è tale da portare il mondo verso un aggravamento, e non verso un'attenuazione, della disparità dei livelli di vita: i popoli ricchi godono di una crescita rapida, mentre lento è il ritmo di sviluppo di quelli poveri. Aumenta lo squilibrio: certuni producono in eccedenza beni alimentari, di cui altri soffrono atrocemente la mancanza, e questi ultimi vedono rese incerte le loro esportazioni. **4442**

9. Nello stesso tempo, i conflitti sociali si sono dilatati fino a raggiungere le dimensioni del mondo. La viva inquietudine, che si è impadronita delle classi povere nei paesi in fase di industrializzazione, raggiunge ora quelli che hanno un'economia quasi esclusivamente agricola: i contadini prendono coscienza, anch'essi, della loro «miseria immeritata».[1] **4443**

A ciò s'aggiunga lo scandalo di disuguaglianze clamorose, non solo nel godimento dei beni, ma più ancora nell'esercizio del potere. Mentre una oligarchia gode, in certe regioni, di una civiltà raffinata, il resto della popolazione, povera e dispersa, è «privata pressoché di ogni possibilità di iniziativa personale e di responsabilità, e spesso anche costretta a condizioni di vita e di lavoro indegne della persona umana».[2]

***4443** [1] Cf Leone XIII, Enciclica *Rerum novarum*, 15 maggio 1891 (Leone XIII, *Acta*, 11[1892] 98).
[2] Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale *Gaudium et spes* sulla chiesa nel mondo contemporaneo, n 63 (AAS 58[1966] 1085).

De humanorum cultuum conflictione

4444 10. De reliquo quoniam traditus humanitatis cultus cum humano cultu pugnat novissime in artificia meritoria inducto, utique accidit, ut sociales structurae ab horum dierum necessitatibus discrepantes fere comminuantur. Quare dum adultae aetatis homines in illius humani cultus quasi provincia, saepe saepius angusta, sive singulorum sive familiarum vitam esse collocandam putant, ab eaque nunc non esse discedendum opinantur, interim iuvenes se ab eadem removent, quam uti vanum quendam obicem iudicant, ne sitienter ad novas vitae socialis rationes progrediantur.

Ex qua quidem inter duas aetates conflictione tristis ea civibus fertur condicio, ut aut instituta et opiniones maiorum servent, et vitae socialis auctus missos faciant; aut technicorum artes excultioresque consuetudines peregre invectas amplexentur, et maiorum instituta relinquant, humanitate uberrima. Re autem vera saepenumero videmus morales, spirituales, religiosas quorundam provectioris aetatis hominum vires difficultatibus inflecti, neque eos illud consequi, ut in novum huiusmodi mundum se insinuent.

De integra progressione

4445 *[263]* 13. ... Sed quae hodie in illis terris cum a singulis tum a plurimis suscipiuntur incepta, iam satis ad rem non sunt, cum praesens mundi status communem omnium operam postulet, quibus universae rerum oeconomicarum, socialium, spiritualium atque doctrinarum facies sint dilucide perspectae. Quapropter Christi Ecclesia, iam rerum humanarum peritissima, iam ab omni civitatum administrandarum parte longissime aliena, *[264]* «unum tantum intendit: nempe, Spiritus Paracliti ductu, opus ipsius continuare Christi, qui in mundum venit, ut testimonium perhiberet veritati [*cf. Io 18,37*], ut salvaret, non ut iudicaret, ut ministraret, non ut sibi ministraretur» [*cf. Io 3,17; Mt 20,28; Mc 10,45*].[1] ...

4446 14. Progressio, de qua loquimur, non unice ad rei oeconomicae incrementum contendit. Nam, ut vera dici possit, eadem integra sit oportet: scilicet cuiuslibet hominis ac totius hominis profectui consulere debet. ...

4447 *[267]* 20. Quodsi ad progressionem promovendam necessarii sunt technici viri in dies numero crebriores, multo magis requiruntur viri sapientes, ad cogitandum acuti, qui ad novum *humanismum* investigandum se conferant, vi cuius nostrae aetatis homines, praestantissima bona amoris, amicitiae, precationis et contemplationis in se recipientes,[1] se ipsos quasi invenire possint. Quae si praestita erunt, plane atque integre perfici poterit veri nominis progressio, quae scilicet in eo sita est, ut sive singuli sive universi homines a minus humanis vitae condicionibus in humaniores transeant.

*4445 [1] Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale *Gaudium et spes* sulla chiesa nel mondo contemporaneo, n. 3 (AAS 58[1966] 1026; *4303).

Urti di civiltà

10. Inoltre l'urto tra le civiltà tradizionali e le novità portate dalla civiltà industriale ha un effetto dirompente sulle strutture, che non si adattano alle nuove condizioni. Dentro l'ambito, spesso rigido, di tali strutture s'inquadrava la vita personale e familiare, che trovava in esse il suo indispensabile sostegno, e i vecchi vi rimangono attaccati, mentre i giovani tendono a liberarsene, come d'un ostacolo inutile, per volgersi evidentemente verso nuove forme di vita sociale. 4444

Accade così che il conflitto delle generazioni si carica di un tragico dilemma: o conservare istituzioni e credenze ancestrali, ma rinunciare al progresso, o aprirsi alle tecniche e ai modi di vita venuti da fuori, ma rigettare in una con le tradizioni del passato tutta la ricchezza di valori umani che contenevano. Di fatto, avviene troppo spesso che i sostegni morali, spirituali e religiosi del passato vengano meno, senza che l'inserzione nel mondo nuovo sia per altro assicurata. ...

Sviluppo integrale

13. Ma ormai le iniziative locali e individuali non bastano più. La situazione attuale del mondo esige un'azione d'insieme sulla base di una visione chiara di tutti gli aspetti economici, sociali, culturali e spirituali. Esperta in umanità, la chiesa, lungi dal pretendere minimamente d'intromettersi nella politica degli stati, «non ha di mira che un unico scopo: continuare, sotto l'impulso dello Spirito consolatore, la stessa opera del Cristo, venuto nel mondo per rendere testimonianza alla verità [*cf. Gv 18,37*], per salvare, non per condannare, per servire, non per essere servito [*cf. Gv 3,17; Mt 20,28; Mc 10,45*]».[1] ... 4445

14. Lo sviluppo non si riduce alla semplice crescita economica. Per essere sviluppo autentico, dev'essere integrale, il che vuol dire volto alla promozione di ogni uomo e di tutto l'uomo. ... 4446

20. Se il perseguimento dello sviluppo richiede un numero sempre più grande di tecnici, esige ancor più uomini di pensiero capaci di riflessione profonda, votati alla ricerca d'un *umanesimo* nuovo, che permetta all'uomo moderno di ritrovare se stesso, assumendo i valori superiori di amore, di amicizia, di preghiera e di contemplazione.[1] In tal modo potrà compiersi in pienezza il vero sviluppo, che è il passaggio, per ciascuno e per tutti, da condizioni meno umane a condizioni più umane. 4447

*4447 [1] Cf., ad es., B J. Maritain, *Les conditions spirituelles du progrès et de la paix*, in *Rencontre des cultures à l'UNESCO sous le signe du Concile oecuménique Vatican*. II (Parigi 1966) 66.

Bona concredita sunt in usum universorum hominum

4448 *[268]* 22. Iam in prima Sacrarum Scripturarum pagina haec verba legimus: «Replete terram et subicite eam»;[1] quibus docemur, res mundi universas pro homine creatas esse, eique id muneris esse concreditum, ut ingenii sui viribus earum momentum proferat, easdemque suo labore suaeque utilitatis causa absolvat atque perficiat. At si terra eo fine condita est, ut singulis hominibus sive necessaria ad victum sive progressionis instrumenta suppeditet, hinc sequitur, cuilibet homini ius esse, ut quae sibi necessaria sint, ex ea percipiat.

Cuius rei memoriam Concilium Oecumenicum Vaticanum II hac sententia redintegravit: «Deus terram cum omnibus quae in ea continentur in usum universorum hominum et populorum destinavit, ita ut bona creata aequa ratione ad omnes affluere debeant, iustitia duce, caritate comite».[2] Huic normae cetera iura omnia, quaecumque ea sunt, ne proprietatis quidem et liberi commercii iuribus exceptis, sunt postponenda, quin immo tantum abest ut eius effectionem impedire debeant, ut eam potius expedire teneantur; ea autem iura revocare ad suum primigenium finem, grave atque urgens sociale officium censendum est.

4449 23. ... *[269]* ... Quae verba declarant, privatam bonorum proprietatem nemini ius tale concedere, quod supremum sit nullique condicioni obnoxium. Nemini licet bona, quae sibi superent, unice ad privata commoda seponere, cum alii rebus careant vitae necessariis. ...

4450 24. Bonum igitur commune quandoque deiectionem de fundi possessione postulat, si forte contingat, ut fundi quidam communem impediant prosperitatem, quia vel nimis patent, vel parum aut nihil excoluntur, vel egestatem gignunt incolis, vel civitati gravia inferunt nocumenta.

Concilium Vaticanum II dum id, missis ambagibus, declarat,[1] non minus clare docet, tum fructus inde perceptos non esse libero hominum arbitrio relinquendos, tum nimii quaestus consilia, in suam dumtaxat utilitatem capta, prohibenda esse. Quare nullo modo licet, cives reditibus abundantes, sibi ex opibus et labore nationis suae provenientibus, magnam eorum partem apud exteras gentes collocare, ad privatas utilitates unice spectantes, nulla suae patriae ratione habita, in quam hoc agendi modo manifestam contumeliam iaciunt.[2]

De liberalismo oeconomico

4451 *[270]* 26. Sed ex novis huiusmodi condicionibus in hominum societatem, nescimus quo pacto, opiniones irrepserunt, iuxta quas emolumentum ducebatur pro praecipuo incitamento ad fovendam oeconomicam progressionem, libera competitorum aemulatio pro suprema rerum oeconomicarum norma, privata possessio instrumentorum bonis gignendis pro iure absoluto, quod nec

*4448 [1] Gn 1,28.
[2] Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale *Gaudium et spes* sulla chiesa nel mondo contemporaneo, n. 69 (AAS 58[1966] 1090).

La destinazione universale dei beni

22. «Riempite la terra e assoggettatela»:[1] la Bibbia, fin dalla prima pagina, ci insegna che la creazione intera è per l'uomo, cui è demandato il compito d'applicare il suo sforzo intelligente nel metterla in valore e, col suo lavoro, portarla a compimento, per così dire, sottomettendola al suo servizio. Se la terra è fatta per fornire a ciascuno i mezzi della sua sussistenza e gli strumenti del suo progresso, ogni uomo ha dunque il diritto di trovarvi ciò che gli è necessario. 4448

Il recente concilio l'ha ricordato: «Dio ha destinato la terra e tutto ciò che contiene all'uso di tutti gli uomini e di tutti i popoli, dimodoché i beni della creazione devono equamente affluire nelle mani di tutti, secondo la regola della giustizia, ch'è inseparabile dalla carità».[2] Tutti gli altri diritti, di qualunque genere, ivi compresi quelli della proprietà e del libero commercio, sono subordinati ad essa: non devono quindi intralciarne, bensì, al contrario, facilitarne la realizzazione, ed è un dovere sociale grave e urgente restituirli alla loro finalità originaria.

23. ... È come dire che la proprietà privata non costituisce per alcuno un diritto incondizionato e assoluto. Nessuno è autorizzato a riservare a suo uso esclusivo ciò che supera il suo bisogno, quando gli altri mancano del necessario. ... 4449

24. Il bene comune esige dunque talvolta l'espropriazione se, per via della loro estensione, del loro sfruttamento esiguo o nullo, della miseria che ne deriva per le popolazioni, del danno considerevole arrecato agli interessi del paese, certi possedimenti sono di ostacolo alla prosperità collettiva. 4450

Affermandolo in maniera inequivocabile,[1] il concilio ha anche ricordato non meno chiaramente che il reddito disponibile non è lasciato al libero capriccio degli uomini, e che le speculazioni egoiste devono essere bandite. Non è di conseguenza ammissibile che dei cittadini provvisti di redditi abbondanti, provenienti dalle risorse e dall'attività nazionale, ne trasferiscano una parte considerevole all'estero, a esclusivo vantaggio personale, senza alcuna considerazione del torto evidente ch'essi infliggono con ciò alla loro patria.[2]

Liberalismo economico

26. Ma su queste condizioni nuove della società si è malauguratamente instaurato un sistema che considerava il profitto come motore essenziale del progresso economico, la concorrenza come legge suprema dell'economia, la proprietà privata dei mezzi di produzione come un diritto assoluto, senza limi- 4451

*4450 [1] Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale *Gaudium et spes*, n. 71 (AAS 58[1966] 1093).
[2] Cf. ib., n. 65 (AAS 58[1966] 1086)

fines nec conexum sociale munus acciperet. Huiusmodi effreni *liberalismi* forma ad quoddam tyrannidis genus viam muniebat, a Decessore Nostro Pio XI iure merito improbatum, utpote ex quo «rei nummariae internationalismus seu imperialismus internationalis»[1] originem duceret. ...

Seditiones et motus

4452 *[272]* 30. Sunt sine dubio rerum condiciones quae, utpote iniustae, Dei animadversionem acerrime petant. Cum enim populi toti, necessariis ad vivendum destituti, ita sint sub aliorum dicione, ut quodvis inceptum sua sponte inire, munera cum onere suscipere, ad altiores etiam humani cultus gradus ascendere, vitam socialem et publicam participare vetentur, facile homines sollicitantur, ut humanae dignitati iniuriam allatam vi repellant.

4453 31. Est quidem res pernota, seditiones et motus – nisi agatur de tyrannide aperta ac diuturna, qua primaria iura personae humanae laedantur et bono communi alicuius civitatis grave iniungatur detrimentum – novas parere iniurias, novas ingerere inaequalitates, ad novas strages homines accendere. Malum *[273]* autem, quod revera est, non ea licet condicione propulsari, ut maior inducatur calamitas.

Actio communis singulorum et institutorum

4454 33. Incepta vero unius cuiusvis et aemulationis vices progressionem ad felicem exitum non perducent. Non enim eo licet procedere, ut divitum opes et potentia etiam augeantur, miseriae vero egentium confirmentur et servitus aggravetur oppressorum. Itaque rerum agendarum rationes sunt necessariae, «quae foveant, excitent, ordinent, suppleant atque compleant»[1] actionem singulorum et institutorum se interponentium.

Publicarum vero potestatum est statuere et iniungere fines expetendos, proposita assequenda, vias quibus eo perveniatur; earum scilicet est vires omnium stimulare, ad quos communis haec actio pertinet.

Sed curent oportet, ut eiusmodi operi privatorum iungant incepta et instituta interposita. Sic enim absoluta rerum *[274]* communio ac temere praestituta rerum oeconomicarum dispensatio devitantur, quae, cum libertati refragentur, usum primariorum personae humanae iurium auferunt.

Maturata natorum incrementa

4455 *[275]* 37. Non est diffitendum, maturata natorum incrementa nimis crebro difficultates addere ad progressionis rationes, quod multitudo celerius augetur quam opes, quae sunt in promptu, ita *[276]* ut omnes viae intercludi videantur. Tunc facile quis ad consilium descendit incrementum natorum minuendi, gravissimis adhibitis remediis.

Non est dubium quin potestates publicae, quantum ad eas pertinet, in haec se queant interponere, cives hac de re docentes et accommodata rei con-

ti né obblighi sociali corrispondenti. Tale *liberalismo* senza freno conduceva alla dittatura, a buon diritto denunciata da Pio XI come generatrice dell'«imperialismo internazionale del denaro».[1] ...

Uso della violenza e della rivoluzione

30. Si danno, certo, situazioni la cui ingiustizia grida verso il cielo. Quando 4452
popolazioni intere, sprovviste del necessario, vivono in uno stato di dipendenza tale da impedir loro qualsiasi iniziativa e responsabilità, e anche ogni possibilità di promozione culturale e di partecipazione alla vita sociale e politica, grande è la tentazione di respingere con la violenza simili ingiurie alla dignità umana.

31. E tuttavia sappiamo che l'insurrezione rivoluzionaria – salvo nel caso 4453
di una tirannia evidente e prolungata che attenti gravemente ai diritti fondamentali della persona e nuoccia in modo pericoloso al bene comune del paese – è fonte di nuove ingiustizie, introduce nuovi squilibri, e provoca nuove rovine. Non si può combattere un male reale a prezzo di un male più grande.

Comune operare di tutti al servizio dell'uomo

33. La sola iniziativa individuale e il semplice gioco della concorrenza 4454
non potrebbero assicurare il successo dello sviluppo. Non bisogna correre il rischio di accrescere ulteriormente la ricchezza dei ricchi e la potenza dei forti, ribadendo la miseria dei poveri e rendendo più pesante la servitù degli oppressi. Sono dunque necessari programmi per «incoraggiare, stimolare, coordinare, supplire e integrare»[1] l'azione degli individui e dei corpi intermedi.

Spetta ai poteri pubblici scegliere, o anche imporre, gli obiettivi da perseguire, i traguardi da raggiungere, i mezzi onde pervenirvi; tocca ad essi stimolare tutte le forze organizzate in questa azione comune.

Ma devono aver cura di associare a quest'opera le iniziative dei privati e i corpi intermedi, evitando in tal modo il pericolo d'una collettivizzazione integrale o d'una pianificazione arbitraria che, negatrici di libertà come sono, escluderebbero l'esercizio dei diritti fondamentali della persona umana.

Incremento demografico

37. È vero che troppo spesso una crescita demografica accelerata aggiun- 4455
ge nuove difficoltà ai problemi dello sviluppo: il volume della popolazione aumenta più rapidamente delle risorse disponibili e ci si trova apparentemente chiusi in un vicolo cieco. Per cui, la tentazione è grande di frenare l'aumento demografico per mezzo di misure radicali.

È certo che i poteri pubblici, nell'ambito della loro competenza, possono intervenire, mediante la diffusione di un'appropriata informazione e l'adozio-

*4451 [1] Enciclica *Quadragesimo anno*, 15 maggio 1931 (AAS 23[1931] 212).
*4454 [1] Cf Giovanni XXIII, Enciclica *Mater et magistra*, 15 maggio 1961 (AAS 53[1961] 414; *3943).

silia capientes, dummodo haec praescriptis legis moralis congruant, et iusta coniugum libertas absolutissime servetur. Cum vero ius firmissimum matrimonii et procreationis demitur, actum est de humana dignitate. Est denique parentum, re plane perspecta, de numero liberorum statuere; quod munus illi in se recipiunt coram Deo, coram se ipsis, coram liberis iam genitis, coram communitate ad quam pertinent, praecepta secuti conscientiae suae, de lege divina, authentice interpretata, edoctae et fiducia Dei roboratae.[1]

De humanitatis ratione perfecta

4456 41. ... *[278]* ... Itaque ex rebus sibi propositis populi ad progressionem nitentes probe eligant: coarguant et abiciant falsa bona, quibus optima forma vitae humanae deminuitur, accipiant vero munera egregia et utilia, quae una cum rebus praeclaris sibi propriis secundum indolem suam provehere studeant.

4457 42. Haec est humanitatis ratio perfecta, quae promoveatur oportet;[1] numquid aliud est quam omnimodo profectui totius hominis et cunctorum hominum consulere? Humanitatis vero ratio artioribus finibus circumscripta, a bonis animi atque a Deo aliena, qui illorum est fons et origo, specie tantum potior esse potest. ...

De fraternitate

4458 43. Omnimoda singuli hominis progressio coniungi debet cum progressione generis humani, mutuo peragenda conatu. ...

4459 *[279]* 44. Locupletiores primum hisce devinciuntur officiis, quorum partes fraternitate humana et supernaturali continentur, triplicem exhibente rationem: prius est officium mutuae necessitudinis, auxilium nempe a divitioribus nationibus afferendi iis, quae ad progressionem adhuc nituntur; deinde occurrit officium iustitiae socialis, quae in eo est posita, ut rationes mercatoriae, populis fortunatioribus cum infirmioribus intercedentes, in melius restituantur; denique officium caritatis universalis, qua pro omnibus consortio humanior promovetur, in qua cuncti dare debeant et accipere, neque aliorum processus progressionem praepediat aliorum. Gravis sane est haec causa, cum ex ea cunctorum hominum cultus civilis, qui futuris erit temporibus, pendeat. ...

4460 *[280]* 47. ... Non satis est contra miseriam niti, licet res urgeat et necessaria sit; agitur de hominum consortione stabilienda, in qua quivis, nullo discrimine stirpis, religionis, nationis, vitam vere humanam vivere possit, liberam a servitute, cuius auctores sunt homines et natura non satis domita; de consortione dicimus, in qua libertas non sit inane nomen, et Lazarus vir indigens ad eandem mensam possit considere ac dives.[1] ...

*4455 [1] Cf. Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale *Gaudium et spes* sulla chiesa nel mondo contemporaneo, n. 50s (con nota 14); cf. anche n. 87 (AAS 58[1966] 1070-1073 1110)

ne di misure opportune, purché siano conformi alle esigenze della legge morale e rispettose della giusta libertà della coppia: perché il diritto al matrimonio e alla procreazione è un diritto inalienabile, senza del quale non si dà dignità umana. Spetta in ultima istanza ai genitori decidere, con piena cognizione di causa, sul numero dei loro figli, prendendo le loro responsabilità davanti a Dio, davanti a se stessi, davanti ai figli che già hanno messo al mondo, e davanti alla comunità alla quale appartengono, seguendo i dettami della loro coscienza illuminata dalla legge di Dio, autenticamente interpretata, e sorretta dalla fiducia in lui.[1]

Umanesimo vero

41. ... In quanto viene loro proposto, i popoli in via di sviluppo devono dunque saper fare una scelta: criticare ed eliminare i falsi beni che porterebbero con sé un abbassamento dell'ideale umano, accettare i valori sani e benefici per svilupparli, congiuntamente ai loro, secondo il proprio genio particolare. 4456

42. È un umanesimo plenario che occorre promuovere.[1] Che vuol dire ciò, se non lo sviluppo di tutto l'uomo e di tutti gli uomini? Un umanesimo chiuso, insensibile ai valori dello spirito e a Dio che ne è la fonte, potrebbe apparentemente avere maggiori possibilità di trionfare. ... 4457

Fratellanza

43. Lo sviluppo integrale dell'uomo non può aver luogo senza lo sviluppo solidale dell'umanità. ... 4458

44. Questo dovere riguarda in primo luogo i più favoriti. I loro obblighi sono radicati nella fraternità umana e soprannaturale e si presenta sotto un triplice aspetto: dovere di solidarietà, cioè l'aiuto che le nazioni ricche devono prestare ai paesi in via di sviluppo; dovere di giustizia sociale, cioè il ricomponimento in termini più corretti delle relazioni commerciali difettose tra popoli forti e popoli deboli; dovere di carità universale, cioè la promozione di un mondo più umano per tutti, un mondo nel quale tutti abbiano qualcosa da dare e da ricevere, senza che il progresso degli uni costituisca un ostacolo allo sviluppo degli altri. Il problema è grave, perché dalla sua soluzione dipende l'avvenire della civiltà mondiale. ... 4459

47. ... La lotta contro la miseria, pur urgente e necessaria, è insufficiente. Si tratta di costruire un mondo, in cui ogni uomo, senza esclusioni di razza, di religione, di nazionalità, possa vivere una vita pienamente umana, affrancata dalle servitù che gli vengono dagli uomini e da una natura non sufficientemente padroneggiata; un mondo dove la libertà non sia una parola vana e dove il povero Lazzaro possa assidersi alla stessa mensa del ricco.[1] ... 4460

*4457 [1] Cf. B.J. Maritain, *L'humanisme intégral* (Parigi 1936).
*4460 [1] Cf. Lc 16,19-31.

4461 *[281]* 48. Cum officium coniunctionis inter homines etiam inter populos obtineat, «gentium ... progressarum officium gravissimum est progredientes populos adiuvandi».[1] Hoc sane documentum Concilii ad effectum est adducendum. Quodsi consentaneum est, ut gens aliqua ante ceteras donis fruatur a providenti Deo sibi concessis quasi operae suae proventu, nullus tamen populus audeat ad suum tantum usum divitias sibi seponere. ...

De mutuis oeconomicis necessitudinibus

4462 *[285]* 56. Omnes autem conatus, sane non mediocres, qui ad iuvandas civitates gradatim progredientes sive pecuniariis sive technicis auxiliis capiuntur, fallaces inanesque plane evadant, si ab his comparata remedia magna ex parte irrita fiant ob mutabiles negotiationum rationes, quae inter ditiores et tenuiores populos intercedant. Etenim alteri omni exspectatione et fiducia destituantur, ubi metuant, ne alteri id ab ipsis repetant, quod iam dederint. ...

4463 58. Patet igitur, liberae negotiationis normam iam non sufficere, si sola adhibeatur in publicis regendis omnium populorum necessitudinibus. Ea ex contrario prodest, quotiescumque partes inter se opibus non nimium differunt; immo ad ultra progrediendum exstimulat, atque conatus merito afficit praemio. Hanc ob causam civitates, quae in operosis artificiis plurimum profecerunt, in hac liberae negotiationis norma quandam iustitiae legem inesse iudicant.

Aliter tamen dicendum est, cum rerum condiciones inter nationes nimis impares fiunt: pretia enim, *[286]* de quibus inter negotiatores *libero pacto* convenit, exitus prorsus iniquos habere possunt. Fatendum quidem est, in hac rerum provincia praecipuum caput *liberalismi*, quem appellant, uti negotiationum normam in dubium vocari.

4464 59. Iamvero doctrina, quam Decessor Noster imm. mem. Leo XIII per Encyclicas Litteras tradidit, quibus initium *Rerum Novarum*, hoc etiam tempore est in pretio, secundum quam partium consensus, rerum condicionibus inter se nimis distantium, haud quaquam sufficit ad tuendam pactionum aequitatem, ac liberae consensionis lex ad ius naturale dirigenda est.[1] ...

4465 *[287]* 61. ... Competitorum aemulatio a mercatura non est quidem pellenda, sed iis continenda modis, quibus reapse iusta et honesta, atque adeo homine digna efficiatur. In negotiationibus autem exercendis inter oeconomicas procurationes ditiores et procurationes egentiores, rerum condiciones nimis dissimiles, atque agendi facultates nimis dispares sunt. Iustitiae ratio, ut sit homine digna et honesta, postulat, ut in commerciis, quae inter varias mundi nationes exercentur, competitoribus aliqua saltem emendi ac vendendi aequa et par condicio tribuatur. ...

*4461 [1] Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale *Gaudium et spes* sulla chiesa nel mondo contemporaneo, n 86 (AAS 58[1966] 1109).

48. Il dovere di solidarietà che vige per le persone vale anche per i popoli: «Le nazioni sviluppate hanno l'urgentissimo dovere di aiutare le nazioni in via di sviluppo».[1] Bisogna mettere in pratica questo insegnamento conciliare. Se è normale che una popolazione sia la prima beneficiaria dei doni che le ha fatto la Provvidenza come dei frutti del suo lavoro, nessun popolo può, per questo, pretendere di riservare a suo esclusivo uso le ricchezze di cui dispone. ... 4461

Equità nelle relazioni commerciali

56. Gli sforzi, anche considerevoli, che vengono dispiegati per aiutare sul piano finanziario e tecnico i paesi in via di sviluppo, sarebbero illusori, se il loro risultato fosse parzialmente annullato dal gioco delle relazioni commerciali tra paesi ricchi e paesi poveri. La fiducia di questi ultimi verrebbe profondamente scossa se avessero l'impressione che si toglie loro con una mano quel che si porge con l'altra. ... 4462

58. Ciò significa che la legge del libero scambio non è più in grado di reggere da sola le relazioni internazionali. I suoi vantaggi sono certo evidenti quando i contraenti si trovino in condizioni di potenza economica non troppo disparate: allora è uno stimolo al progresso e una ricompensa agli sforzi compiuti. Si spiega quindi come i paesi industrialmente sviluppati siano portati a vedervi una legge di giustizia. 4463

La cosa cambia, però, quando le condizioni siano divenute troppo disuguali da paese a paese: i prezzi che si formano *liberamente* sul mercato possono, allora, condurre a risultati iniqui. Giova riconoscerlo: è il principio fondamentale del *liberalismo* come regola degli scambi commerciali che viene qui messo in causa.

59. L'insegnamento di Leone XIII nella *Rerum novarum* mantiene la sua validità: il consenso delle parti, se esse versano in una situazione di eccessiva disuguaglianza, non basta a garantire la giustizia del contratto, e la legge del libero consenso rimane subordinata alle esigenze del diritto naturale.[1] ... 4464

61. ... Non che si debba o voglia prospettare l'abolizione del mercato basato sulla concorrenza: si vuol soltanto dire che occorre però mantenerlo dentro limiti che lo rendano giusto e morale, e dunque umano. Nel commercio tra economie sviluppate e in via di sviluppo, le situazioni di partenza sono troppo squilibrate e le libertà reali troppo inegualmente distribuite. La giustizia sociale impone che il commercio internazionale, se ha da essere cosa umana e morale, ristabilisca tra le parti almeno una relativa uguaglianza di possibilità. ... 4465

*4464 [1] Cf. Leone XIII, Enciclica *Rerum novarum*, 15 maggio 1891 (Leone XIII, *Acta*, 11 [1892] 131; *3270).

De discidiis stirpis vel coloris causa

4466 62. Sed alia quoque obstant et impediunt, quominus humana societas, quae nunc vivit, aequior efficiatur, eademque firmius pleniusque in mutua universorum hominum necessitudine consistat: obstant videlicet cum propriae civitatis gloriatio tum suae cuiusque stirpis veluti cultus. ...

4467 *[288]* 63. Nunc studium suae cuiusque stirpis non est proprium earum nationum tantum, quae recens sui iuris factae sunt, ubi huiusmodi cultus post odia vel tribuum vel politicarum partium se abdit, non solum iustitiae maxime officiens, sed etiam civium tranquillitatem salutemque periclitans. Quod studium, cum colonicae vigerent diciones, saepe discidia inter colonos et autochthones concitavit, pariter impediens ne iidem ad mutuam fructuosamque animorum concordiam pervenirent, pariter animos ad acerbam invidiam ob veras acceptas iniurias inflammans. Idem plurimum obstat, quominus populi a fortunis inopes mutuam adiutricem operam sibi volentes navent, atque discidiorum et inimicitiarum semen in mediis civitatibus serit, quotiescumque, contemptis hominum iuribus, quae remitti nequeunt, sive singuli sive familiae, stirpis vel coloris causa, a praecipuis ceterorum civium iuribus iniuste sese exclusos animadvertunt.

Exspectatio perfectioris aetatis

4468 *[294]* 76. ... Cum ergo miseriae obsistimus et contra iniquam rerum condicionem contendimus, non solum prosperae hominum fortunae consulimus, sed eorundem etiam animorum morumque progressioni atque adeo totius humani generis utilitati favemus. Siquidem pax non est prorsus ad belli omnis privationem dumtaxat revocanda, tamquam si in quadam virium aequilibritate et inconstantia consistat. Pax diem de die assiduo perficitur *[295]* labore, modo is rerum spectetur ordo, qui a Deo statutus perfectiorem iustitiae formam inter homines flagitat.[1] ...

4469 79. Nonnulli fortasse huiusmodi exspectationes quasi vana opinionum commenta censeant. Fieri enim potest, ut eorum consuetudo res ipsas ut sunt spectandi aliquid vitii habeat, quod nondum animadverterint citatissimum huius aetatis cursum, in qua homines artiore fratrum necessitudine vivere cupiunt *[296]* atque, licet ignorantiis, erroribus noxisque detineantur ac saepe in efferatos recidant mores vel longe a salutis via aberrent, lente tamen ac vel etiam sine sensu ad suum accedunt Creatorem.

Atqui huiusmodi contentio ad humaniorem vitae rationem labores quidem postulat, incommoda iniungit; sed ipsae res adversae, amoris erga fratres eorumque utilitatis causa susceptae, quam maxime ad humani generis progressionem conducere possunt. Nam christifideles compertum perspectumque habent se, pro eo quod cum piaculari divini Servatoris immolatione coniungantur, plurimum conferre «in aedificationem Corporis Christi,»[1] ut suam nempe plenitudinem accipiat, in populi Dei congregatione.

Razzismo

62. Altri ostacoli si oppongono all'edificazione di un mondo più giusto e più strutturato secondo una solidarietà universale: intendiamo parlare del nazionalismo e del razzismo. ... 4466

63. Il razzismo non è appannaggio esclusivo delle nazioni giovani, dove esso si dissimula talvolta sotto il velo delle rivalità di clan e di partiti politici, con grande pregiudizio della giustizia e mettendo a repentaglio la pace civile. Durante l'èra coloniale ha spesso imperversato tra coloni e indigeni, creando ostacoli a una feconda comprensione reciproca e provocando rancori che sono la conseguenza di reali ingiustizie. Esso costituisce altresì un ostacolo alla collaborazione tra nazioni sfavorite e un fermento generatore di divisione e di odio nel seno stesso degli stati, quando, in spregio dei diritti imprescrittibili della persona umana, individui e famiglie si vedono ingiustamente sottoposti a un regime d'eccezione, a causa della loro razza o del loro colore. 4467

Fondate speranze in un mondo migliore

76. ... Combattere la miseria e lottare contro l'ingiustizia, è promuovere, insieme con il miglioramento delle condizioni di vita, il progresso umano e spirituale di tutti, e dunque il bene comune dell'umanità. La pace non si riduce a un'assenza di guerra, frutto dell'equilibrio sempre precario delle forze. Essa si costruisce giorno per giorno, nel perseguimento di un ordine voluto da Dio, che comporta una giustizia più perfetta tra gli uomini.[1] ... 4468

79. Certuni giudicheranno utopistiche siffatte speranze. Potrebbe darsi che il loro realismo pecchi per difetto, e che essi non abbiano percepito il dinamismo d'un mondo che vuol vivere più fraternamente, e che, malgrado le sue ignoranze, i suoi errori, e anche i suoi peccati, le sue ricadute nella barbarie e le sue lunghe divagazioni fuori della via della salvezza, si avvicina lentamente, anche senza rendersene conto, al suo Creatore. 4469

Questo cammino verso una crescita di umanità richiede sforzo e sacrificio: ma la stessa sofferenza, accettata per amore dei fratelli, è portatrice di progresso per tutta la famiglia umana. I cristiani sanno che l'unione al sacrificio del Salvatore contribuisce «all'edificazione del corpo di Cristo»,[1] nella sua pienezza: il popolo di Dio radunato.

*4468 [1] Cf. Giovanni XXIII, Enciclica *Pacem in terris* (AAS 55[1963] 301).
*4469 [1] Ef 4,12, cf Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica *Lumen gentium* sulla chiesa, n. 13 (AAS 57[1965] 17: *4132).

4470-4479: Litt. encycl. *Humanae vitae*, 25 Iul. 1968

Il concilio Vaticano II aveva discusso questioni di pianificazione familiare e di regolazione delle nascite soprattutto in connessione con le consultazioni sui nn. 47-52 della costituzione pastorale («De dignitate matrimonii et familiae fovendae»). Il 23 ott. 1964 Paolo VI aveva riservato a sé una presa di posizione conclusiva del magistero (cf. *Gaudium et spes*, n. 51 nota). Egli ne affidò i problemi relativi alla «Commissio pro studio populationis, familiae et natalitatis» già istituita da Giovanni XXIII nel marzo 1963. Il papa si espresse pubblicamente per la prima volta sul lavoro di questa Commissione il 23 giugno 1964 nel contesto di un discorso ai cardinali (AAS 56[1964] 588s) e ne sottolineò l'urgenza. Le consultazioni della Commissione, elevata il 7 marzo 1966 al grado di Commissione cardinalizia sotto la presidenza di Ottaviani, si prolungarono fino al 24 giugno 1966. Il 28 giugno 1966 il vicepresidente della Commissione, il card. J. Döpfner, consegnò al papa la relazione ufficiale conclusiva datata 26 giugno e approvata quasi unanimemente dai membri della commissione in numero di oltre 60. Questo «Schema documenti de responsabili paternitate» raccomanda il condizionato libero uso di metodi «artificiali» nella regolazione della concezione. Alcuni giorni più tardi il card. Ottaviani consegnò al papa un ▷

De amore coniugali

4470 9. ... Quibus rebus in sua luce positis, perspicue et notae et necessitates coniugalis amoris propriae patent, quas maximi est ponderis iustis aestimare momentis.

Est ante omnia amor plane *humanus,* hoc est sensibilis et spiritualis. Quare non agitur solum de mero vel naturae vel affectuum impetu, sed etiam ac praesertim de liberae voluntatis actu, eo scilicet tendente, ut per cotidianae vitae gaudia et dolores non modo perseveret, sed praeterea augeatur; ita nimirum ut coniuges veluti cor unum et anima una fiant, suamque humanam perfectionem una simul adipiscantur.

4471 Agitur deinde de amore *pleno,* id est de peculiari illa personalis amicitiae forma, in qua coniuges omnia magno animo inter se partiuntur, neque iniustas exceptiones admittunt, vel suis dumtaxat commodis student. Qui coniugem suum re vera amat, eum profecto non tantum ob id quod ab eo accipit, sed propter eum ipsum amat; idque libens facit, ut eum dono sui ditet.

4472 Ad hoc, coniugalis amor et *fidelis* et *exclusorius* est, usque ad vitae extremum; qualem scilicet sponsus et sponsa eo die cogitatione comprehenderunt, quo liberi planeque conscii matrimoniali se vinculo devinxerunt. Quae coniugum fidelitas etsi interdum habeat difficultates, nemini tamen asseverare licet, eam non esse possibilem, cum contra quovis tempore nobilis sit meritisque uber. Posita enim volventibus saeculis a tot coniugibus exempla non tantum probant, eam esse matrimonii naturae consentaneam, sed insuper ex ea, veluti e fonte, intimam diuturnamque felicitatem fluere.

4473 Hic denique amor *fecundus* est, quippe qui non totus in *[487]* coniugum communione contineatur, sed eo etiam spectet ut pergat, novasque exsuscitet vitas. «Matrimonium et amor coniugalis indole sua ad prolem procreandam et educandam ordinantur. Filii sane sunt praestantissimum matrimonii donum, et ad ipsorum parentum bonum maxime conferunt».[1]

4470-4479: Enciclica *Humanae vitae*, 25 luglio 1968

«votum» datato 25 maggio 1966 e sottoscritto da 4 membri della Commissione, secondo il quale, soprattutto in considerazione della tradizione dottrinale della chiesa, è permesso semplicemente il metodo della scelta del tempo (Knaus-Ogino). Dalle consultazioni della Commissione sorse un terzo documento, un giudizio specializzato di teologia morale («Documentum syntheticum de moralitate regulationis nativitatum»), che prende una posizione critica verso gli argomenti della minoranza. In un discorso ai partecipanti del Congresso nazionale italiano di ginecologia e ostetricia Paolo VI il 29 ott. 1966, per la prima volta in pubblico, dopo il suo discorso del 23 giugno 1964, riprese posizione sulla problematica della regolazione delle nascite. Egli sottolineò la portata di questo problema, ciò che significava un ritardo nell'emanazione di una decisione magisteriale (AAS 56[1966] 1166-1170). Dal 1967 fino al febbr. 1968 si occupò della questione una «Commissione segreta» che redasse diverse tracce del testo dell'enciclica. Si aggiunsero prese di posizione consultive della Segreteria di Stato sotto il card. A. Casaroli. La forma definitiva del testo risale essenzialmente al papa stesso. – *Ed.*: AAS 60(1968) 486-492.

L'amore coniugale

9. ... In questa luce appaiono chiaramente le note e le esigenze caratteristiche dell'amore coniugale, di cui è di somma importanza avere un'idea esatta. 4470

È prima di tutto amore pienamente *umano*, vale a dire sensibile e spirituale. Non è quindi semplice trasporto di istinto e di sentimento, ma anche e principalmente è atto della volontà libera, destinato non solo a mantenersi, ma anche ad accrescersi mediante le gioie e i dolori della vita quotidiana; così che gli sposi diventino un cuor solo e un'anima sola, e raggiungano insieme la loro perfezione umana.

È poi amore *totale*, vale a dire una forma tutta speciale di amicizia personale, in cui gli sposi generosamente condividono ogni cosa, senza indebite riserve o calcoli egoistici. Chi ama davvero il proprio consorte, non lo ama soltanto per quanto riceve da lui, ma per se stesso, lieto di poterlo arricchire del dono di sé. 4471

È ancora amore *fedele* ed *esclusivo* fino alla morte. Così infatti lo concepiscono lo sposo e la sposa nel giorno in cui assumono liberamente e in piena consapevolezza l'impegno del vincolo matrimoniale. Fedeltà che può talvolta essere difficile, ma che sia sempre possibile, e sempre nobile e meritoria, nessuno lo può negare. L'esempio di tanti sposi attraverso i secoli dimostra non solo che essa è consentanea alla natura del matrimonio, ma altresì che da essa, come da una sorgente, scaturisce un'intima e duratura felicità. 4472

È infine amore *fecondo*, che non si esaurisce tutto nella comunione dei coniugi, ma è destinato a continuarsi, suscitando nuove vite. «Il matrimonio e l'amore coniugale sono ordinati per loro natura alla procreazione ed educazione della prole. I figli infatti sono il preziosissimo dono del matrimonio e contribuiscono moltissimo al bene degli stessi genitori».[1] 4473

*4473 [1] Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale *Gaudium et spes* sulla chiesa nel mondo contemporaneo, n. 50 (AAS 58[1966] 1070s).

4474 10. Quas ob causas amor coniugum ab ipsis exigit, ut munus suum probe noverint, paternitatem consciam attingens, quae, cum hodie optimo iure tantopere urgeatur, est idcirco recte intellegenda. ...

De actu coniugali

4475 *[488]* ... 11. Hi actus, quibus coniuges intime et caste copulantur, et per quos vita humana propagatur, quemadmodum recens Concilium admonuit, «honesti ac digni sunt»;[1] iidemque legitimi esse non desinunt, etsi infecundi praevideantur propter causas a coniugum voluntate nequaquam manantes, cum non cesset eorum destinatio ad coniugum coniunctionem significandam roborandamque.

Revera, ut usu noscitur, non ex unaquaque coniugali congressione nova exoritur vita. Deus enim naturales leges ac tempora fecunditatis ita sapienter disposuit, ut eadem iam per se ipsa generationes subsequentes intervallent.

Verumtamen Ecclesia, dum homines commonet de observandis praeceptis legis naturalis, quam constanti sua doctrina interpretatur, id docet necessarium esse, ut *quilibet matrimonii usus* ad vitam humanam procreandam per se destinatus permaneat.[2]

De illicitis rationibus numeri liberorum temperandi

4476 *[490]* 14. Quare primariis hisce principiis humanae et christianae doctrinae de matrimonio nixi, iterum debemus edicere, omnino respuendam esse, ut legitimum modum numeri liberorum temperandi, directam generationis iam coeptae interruptionem, ac praesertim abortum directum, quamvis curationis causa factum.[1]

Pariter, sicut Ecclesiae Magisterium pluries docuit, damnandum est seu viros seu mulieres directo sterilitate, vel perpetuo vel ad tempus, afficere.[2]

Item quivis respuendus est actus, qui, cum coniugale commercium vel praevidetur vel efficitur vel ad suos naturales exitus ducit, id tamquam finem obtinendum aut viam adhibendam intendat, ut procreatio impediatur.[3]

*4475 [1] Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale *Gaudium et spes*, n. 49 (AAS 58[1966] 1070).

[2] Cf Pio XI, Enciclica *Casti connubii*, 31 dic 1930 (AAS 22[1930] 560; *3717); Pio XII, Discorso ai partecipanti del Congresso dell'Unione cattolica italiana delle ostetriche (AAS 43[1951] 843).

*4476 [1] Cf. *Catechismus Romanus Concilii Tridentini*, II, 8; Pio XI, Enciclica *Casti connubii* (AAS 22[1930] 562-564; *3719-3721); Pio XII. Discorso all'Unione italiana medico-biologica di S. Luca (*Discorsi e Radiomessaggi di S.S. Pio XII*, 6[1944] 191s); Discorso ai partecipanti del Congresso dell'Unione cattolica italiana delle ostetriche (AAS 43[1951] 842s); Discorso ai partecipanti del Congresso del Fronte della Famiglia e dell'Associazione delle famiglie numerose (AAS 43[1951] 857-859); Giovanni XXIII, Enciclica *Pacem in terris* (AAS 55[1963] 259s; *3958); Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale *Gaudium et*

10. Perciò l'amore coniugale richiede dagli sposi che essi conoscano convenientemente la loro missione di paternità responsabile, sulla quale oggi a buon diritto tanto si insiste e che va anch'essa esattamente compresa. ... 4474

L'atto matrimoniale

... 11. Questi atti, con i quali gli sposi si uniscono in casta intimità e per mezzo dei quali si trasmette la vita umana, sono, come ha ricordato il recente concilio, «onesti e degni»,[1] e non cessano di essere legittimi se, per cause mai dipendenti dalla volontà dei coniugi, sono previsti infecondi, perché rimangono ordinati ad esprimere e consolidare la loro unione. 4475

Infatti, come l'esperienza attesta, non da ogni incontro coniugale segue una nuova vita. Dio ha sapientemente disposto leggi e ritmi naturali di fecondità che già di per sé distanziano il susseguirsi delle nascite.

Ma, richiamando gli uomini all'osservanza delle norme della legge naturale, interpretata dalla sua costante dottrina, la chiesa insegna che *qualsiasi atto matrimoniale* deve rimanere aperto alla trasmissione della vita.[2]

Vie illecite per la regolazione della natalità

14. In conformità con questi principi fondamentali della visione umana e cristiana sul matrimonio, dobbiamo ancora una volta dichiarare che è assolutamente da escludere, come via lecita per la regolazione delle nascite, l'interruzione diretta del processo generativo già iniziato, e soprattutto l'aborto diretto, anche se procurato per ragioni terapeutiche.[1] 4476

È parimenti da condannare, come il magistero della chiesa ha più volte dichiarato, la sterilizzazione diretta, sia perpetua che temporanea, tanto dell'uomo che della donna.[2]

È altresì esclusa ogni azione che, o in previsione dell'atto coniugale, o nel suo compimento, o nello sviluppo delle sue conseguenze naturali, si proponga, come scopo o come mezzo, di impedire la procreazione.[3]

spes sulla chiesa nel mondo contemporaneo, n. 51 (AAS 58[1966] 1072).

[2] Cf. Pio XI, Enciclica *Casti connubii*, 31 dic. 1930 (AAS 22[1930] 565; *3722s); Decreto del S Uffizio del 22 febbr 1940 (AAS 32[1940] 73; *3788); Pio XII, Discorso ai partecipanti del Congresso dell'Unione cattolica italiana delle ostetriche (AAS 43[1951] 843s), Discorso al VII Congresso della Società internazionale per ematologia (AAS 50[1958] 734s).

[3] Cf. *Catechismus Romanus Concilii Tridentini*, II, 8; Pio XI, Enciclica *Casti connubii*, 31 dic. 1930 (AAS 22[1930] 559-561, *3716-3718), Pio XII, Discorso ai partecipanti del Congresso dell'Unione cattolica italiana delle ostetriche (AAS 43[1951] 843), Discorso al VII Congresso della Società internazionale per ematologia (AAS 50[1958]734s); Giovanni XXIII, Enciclica Mater et magistra, 15 maggio 1961 (AAS 53[1961] 447; *3953).

De licita ratione ad natorum incrementa coërcenda

4477 16. ... *[492]* ... Si igitur iustae adsint causae generationes subsequentes intervallandi, quae a coniugum corporis vel animi condicionibus, aut ab externis rerum adiunctis proficiscantur, Ecclesia docet, tunc licere coniugibus sequi vices naturales, generandi facultatibus immanentes, in maritali commercio habendo iis dumtaxat temporibus, quae conceptione vacent, atque adeo nasciturae proli ita consulere, ut morum doctrina, quam modo exposuimus, haudquaquam laedatur.[1]

4478 Ecclesia sibi suaeque doctrinae constat, sive cum iudicat, coniugibus licere rationem habere temporum, quae fecunditate careant, sive cum usum earum rerum ut semper illicitum improbat, quae conceptioni directo officiant, etiamsi haec altera agendi ratio argumenta repetat, quae honesta et gravia videantur. Etenim hae duae causae inter se maxime discrepant: in priore, coniuges legitime facultate utuntur, sibi a natura data; in altera vero, iidem impediunt, quominus generationis ordo suos habeat naturae processus.

4479 Si infitiandum non est, coniuges in utroque casu mutua certaque consensione prolem ob probabiles rationes vitare velle, atque pro explorato habere liberos minime esse nascituros, attamen fatendum pariter est, in priore tantum casu fieri, ut ipsi coniuges se a maritali amplexu temporibus fecunditatem invehentibus abstinere valeant, quotiescumque ob iustas rationes liberorum procreatio optanda non sit; cum autem tempora conceptibus non apta redierint, fieri ut ipsi utantur commercio ad mutuum testandum amorem atque ad promissam sibi fidem servandam. Iidem sane, haec agentes, vere et omnino recti amoris testimonium praebent.

4480-4496: Documenta alterius Coetus generalis Episcoporum Americae Latinae (Medellín, Columbia) *Presencia de la Iglesia*, 6 Sept. 1968

La I Assemblea generale dell'Episcopato latino-americano aveva avuto luogo nel 1955 a Rio de Janeiro. La II Assemblea generale a Medellín, iniziata alla presenza di Paolo VI, portò l'applicazione del concilio Vaticano II al continente latino-americano e tracciò la marcia epocale della sua chiesa. Teologicamente significativa divenne l'«opzione per i poveri» compiuta dai vescovi. I documenti dell'Assemblea, all'elaborazione dei quali ▷

1. De iustitia

4480 3. La Iglesia Latinoamericana tiene un mensaje para todos los hombres que, en este continente, tienen «hambre y sed de justicia». El mismo Dios que crea al hombre a su imagen y semejanza, crea la «tierra y todo lo que en ella se contiene para uso de todos los hombres y de todos los pueblos de modo que los bienes creados puedan llegar a todos, en forma más justa»,[1] y le da poder para que solidariamente transforme y perfeccione el mundo.[2]

*4477 [1] Cf. Pio XII, Discorso ai partecipanti del Congresso dell'Unione cattolica italiana delle ostetriche (AAS 43[1951] 846).

Lecita regolazione della natalità

16. ... Se dunque per distanziare le nascite esistono seri motivi, derivanti dalle condizioni fisiche o psicologiche dei coniugi, o da circostanze esteriori, la chiesa insegna essere allora lecito tener conto dei ritmi naturali immanenti alle funzioni generative per l'uso del matrimonio nei soli periodi infecondi e così regolare la natalità senza offendere minimamente i principi morali che abbiamo ora ricordato.[1] 4477

La chiesa è coerente con se stessa, sia quando ritiene lecito il ricorso ai periodi infecondi, sia quando condanna come sempre illecito l'uso dei mezzi direttamente contrari alla fecondazione, anche se ispirato da ragioni che possano apparire oneste e gravi. Infatti, i due casi differiscono completamente tra loro: nel primo caso i coniugi usufruiscono legittimamente di una disposizione naturale; nell'altro caso essi impediscono lo svolgimento dei processi naturali. 4478

È vero che, nell'uno e nell'altro caso, i coniugi concordano con mutuo e certo consenso di evitare la prole per ragioni plausibili, cercando la sicurezza che essa non verrà; ma è altresì vero che soltanto nel primo caso essi sanno rinunciare all'uso del matrimonio nei periodi fecondi quando, per giusti motivi, la procreazione non è desiderabile, usandone, poi, nei periodi agenesiaci a manifestazione di affetto e a salvaguardia della mutua fedeltà. Così facendo essi danno prova di amore veramente e integralmente onesto. 4479

4480-4496: *Presencia de la Iglesia*, documenti della II Assemblea generale dell'Episcopato latino-americano a Medellín (Colombia), 6 sett. 1968

contribuirono in modo decisivo esperti teologi, furono approvati dal papa il 24 ott. 1968. – *Ed.*: II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano (Medellín), *Presencia de la Iglesia en la actual transformación de América Latina a la luz de Concilio Vaticano II*, Buenos Aires 1969.

1. Giustizia

3. La chiesa latinoamericana ha un messaggio per tutti gli uomini che in questo continente hanno «fame e sete di giustizia». Lo stesso Dio che crea l'uomo a sua immagine e somiglianza, crea la «terra e tutto ciò che è in essa contenuto per tutti gli uomini e tutti i popoli cosicché i beni creati possano giungere a tutti in modo più giusto»[1] e dà all'uomo la capacità di trasformare e perfezionare il mondo in piena solidarietà.[2] 4480

*4480 [1] Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale *Gaudium et spes*, n. 69 (AAS 58[1966] 1090).
[2] Cf. Gn 1,26, Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale *Gaudium et spes*, n. 34 (AAS 58[1966] 1052; *4334)

Es el mismo Dios quien, en la plenitud de los tiempos, envía a su Hijo para que hecho carne, venga a liberar a todos los hombres de todas las esclavitudes a que los tiene sujetos el pecado,[3] la ignorancia, el hambre, la miseria y la opresión, en una palabra, la injusticia y el odio que tienen su origen en el egoísmo humano.

4481 Por eso, para nuestra verdadera liberación, todos los hombres necesitamos una profunda conversión a fin de que llegue a nosotros el «Reino de justicia, de amor y de paz». El origen de todo menosprecio del hombre, de toda injusticia, debe ser buscado en el desequilibrio interior de la libertad humana, que necesitará siempre, en la historia, una permanente labor de rectificación.

La originalidad del mensaje cristiano no consiste directamente en la afirmación de la necesidad de un cambio de estructuras, sino en la insistencia en la conversión del hombre, que exige luego este cambio. No tendremos un continente nuevo sin nuevas y renovadas estructuras; sobre todo, no habrá continente nuevo sin hombres nuevos, que a la luz del Evangelio sepan ser verdaderamente libres y responsables. ...

4482 5. ... La búsqueda cristiana de la justicia es una exigencia de la enseñanza bíblica. Todos los hombres somos humildes administradores de los bienes. En la búsqueda de la salvación debemos evitar el dualismo que separa las tareas temporales de la santificación.

A pesar de que estamos rodeados de imperfecciones, somos hombres de esperanza. Creemos que el amor a Cristo y a nuestros hermanos será no solo la gran fuerza liberadora de la injusticia y la opresión, sino la inspiradora de la justicia social, entendida como concepción de vida y como impulso hacia el desarrollo integral de nuestros pueblos. ...

4483 16. Ante la necesidad de un cambio global en las estructuras latinoamericanas, juzgamos que dicho cambio tiene como requisito, la reforma política.

El ejercicio de la autoridad política y sus decisiones tienen como única finalidad el bien común. En Latinoamérica tal ejercicio y decisiones con frecuencia aparecen apoyando sistemas que atentan contra el bien común o favorecen a grupos privilegiados. La autoridad deberá asegurar eficaz y permanentemente a través de normas jurídicas, los derechos y libertades inalienables de los ciudadanos y el libre funcionamiento de las estructuras intermedias.

4484 La autoridad pública tiene la misión de propiciar y fortalecer la creación de mecanismos de participación y de legítima representación de la población, o si fuera necesario, la creación de nuevas formas. Queremos insistir en la necesidad de vitalizar y fortalecer la organización municipal y comunal, como punto de partida hacia la vida departamental, provincial, regional y nacional.

La carencia de una conciencia política en nuestros países hace imprescindible la acción educadora de la Iglesia, con objeto de que los cristianos consideren su participación en la vida política de la Nación como un deber de conciencia y como el ejercicio de la caridad, en su sentido más noble y eficaz para la vida de la comunidad.

[3] Cf. Gv 8,32-35

È lo stesso Dio che nella pienezza dei tempi, manda il proprio Figlio perché, fatto carne, venga a liberare tutti gli uomini da ogni schiavitù che li tiene prigionieri del peccato;[3] la fame e la miseria, l'oppressione e l'ignoranza, in una parola l'ingiustizia e l'odio, che traggono la loro origine dall'egoismo umano.

Perciò, per la nostra vera liberazione abbiamo tutti bisogno di una profonda conversione perché venga a noi «il Regno della giustizia dell'amore e della pace». L'origine di ogni disprezzo dell'uomo, di ogni ingiustizia va ricercata nello squilibrio interno della libertà umana che ha sempre bisogno, nella storia, di un continuo lavoro di correzione. 4481

L'originalità del messaggio cristiano non consiste tanto nell'affermazione della necessità di un cambiamento di strutture, quanto nel fatto che si deve insistere sulla conversione dell'uomo. Non avremo un continente nuovo senza strutture nuove e rinnovate, ma soprattutto non vi sarà un continente nuovo senza uomini nuovi che, alla luce del Vangelo, sappiano essere veramente liberi e responsabili. ...

5. ... La ricerca cristiana della giustizia è un'esigenza dell'insegnamento biblico. Tutti gli uomini sono i soli umili amministratori dei loro beni. Nella ricerca della salvezza dobbiamo evitare il dualismo che separa i compiti temporali dalla santificazione. 4482

Nonostante siamo circondati da imperfezione, siamo uomini fiduciosi. Crediamo che l'amore per Cristo e per i nostri fratelli sarà non soltanto la grande forza liberatrice dall'ingiustizia e dall'oppressione, ma anche ispiratrice della giustizia sociale intesa come concezione di vita e come impulso verso lo sviluppo integrale dei nostri popoli. ...

16. Di fronte alla necessità di un cambiamento globale delle strutture latino-americane, riteniamo che tale cambiamento abbia come requisito la riforma politica. 4483

L'esercizio dell'autorità politica e le sue decisioni hanno come unica finalità il bene comune. Nell'America Latina tale esercizio e tali decisioni sembrano spesso favorire sistemi che attentano al bene comune o favoriscono gruppi privilegiati. L'autorità dovrà assicurare efficacemente e costantemente, mediante norme giuridiche, i diritti e le libertà inalienabili dei cittadini ed il libero funzionamento delle strutture intermedie.

L'autorità pubblica ha la missione di favorire e di rafforzare la creazione di meccanismi di partecipazione e di legittima rappresentanza della popolazione, o, se necessario, la creazione di nuove forme. Desideriamo insistere sulla necessità di rinvigorire e rafforzare l'organizzazione municipale e comunale come punto di partenza verso la vita dipartimentale, provinciale, regionale e nazionale. 4484

La mancanza di una coscienza politica nei nostri paesi rende indispensabile l'azione educatrice della chiesa per far sì che i cristiani considerino la loro partecipazione alla vita politica della nazione come un dovere di coscienza e come esercizio della carità, nel suo significato più nobile ed efficace per la vita della comunità.

II. De pace

4485 1. Si «el desarrollo es el nuevo nombre de la paz»,[1] el subdesarrollo latinoamericano, con características propias en los diversos países, es una injusta situación promotora de tensiones que conspiran contra la paz. ...

Tensiones entre clases y colonialismo interno:
2. Diversas formas de marginalidad ...
3. Desigualdades excesivas entre las clases sociales ...
4. Frustaciones crecientes ...
5. Formas de opresión de grupos y sectores dominantes ...
6. Poder ejercido, injustamente por ciertos sectores dominantes ...
7. Creciente toma de conciencia de los sectores oprimidos ...

Tensiones internacionales y neocolonialismo externo:
9. Aspecto económico ...
a) Distorsión creciente del comercio international ...
b) Fuga de capitales económicos y humanos ...
c) Evasión de impuestos y fuga de ganancias y dividendos ...
d) Endeudamiento progresivo ...
e) Monopolios internacionales e imperialismo internacional del dinero ...
10. Aspecto politico ...

Tensiones entre los países de América Latina: ...
12. Un nacionalismo exacerbado ...
13. Armamentismo ...

4486 14. La realidad descrita constituye una negación de la paz, tal como la entiende la tradición cristiana.

Tres notas caracterizan, en efecto, la concepción cristiana de la paz.

a) La paz es, ante todo, obra de justicia.[1] Supone y exige la instauración de un orden justo[2] en el que los hombres puedan realizarse como hombres, en donde su dignidad sea respetada, sus legítimas aspiraciones satisfechas, su acceso a la verdad reconocida, su libertad personal garantizada. Un orden en el que los hombres no sean objetos, sino agentes de su propia historia. Allí, pues, donde existen injustas desigualdades entre hombres y naciones se atenta contra la paz.[3]

La paz en América Latina no es, por lo tanto, la simple ausencia de violencias y derramamientos de sangre. La opresión ejercida por los grupos de poder puede dar la impresión de mantener la paz y el orden, pero en realodad no es sino «el germen continuo e inevitable de rebeliones y guerras».[4]

La paz solo se obtiene creando un orden nuevo que «comporta una justicia más perfecta entre los hombres».[5] En este sentido, el desarrollo integral

*4485 [1] Paolo VI, Enciclica *Populorum progressio*, n 87 (AAS 59[1967] 299).

*4486 [1] Cf. Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale *Gaudium et spes*, n. 78 (AAS 58[1966] 1101).

[2] Cf. Giovanni XXIII, Enciclica *Pacem in terris*, n. 167 (AAS 55[1963] 303); Paolo VI, Enciclica *Populorum progressio*. n. 76 (AAS 59[1967] 295; *4468).

II. Pace

1. Se «lo sviluppo è il nuovo nome della pace»,[1] il sottosviluppo latinoamericano, con caratteristiche proprie nei diversi paesi, è una situazione ingiusta generatrice di tensioni che attentano alla pace. ... 4485

Tensioni tra classi e colonialismo interno:
2. Diverse forme di «marginalità» ...
3. Eccessive disparità tra le classi sociali ...
4. Frustrazioni crescenti ...
5. Forme di oppressione di gruppi e settori dominanti ...
6. Potere esercitato ingiustamente da certi settori dominanti ...
7. Maggiore presa di coscienza dei settori oppressi ...

Tensioni internazionali e neocolonialismo esterno:
9. Aspetto economico ...
a) Distorsione crescente del commercio internazionale ...
b) Fuga di capitali economici e umani ...
c) Evasione fiscale e fuga di utili e dividendi ...
d) Indebitamento progressivo ...
e) Monopoli internazionali e imperialismo internazionale del denaro ...
10. Aspetto politico ...

Tensioni tra i paesi dell'America Latina: ...
12. Un nazionalismo esacerbato ...
13. Corsa agli armamenti ...

14. La realtà descritta costituisce una negazione della pace nel senso in 4486
cui è intesa dalla tradizione cristiana.

Tre punti caratterizzano infatti la concezione cristiana della pace.

a) La pace è innanzi tutto opera di giustizia.[1] Essa presuppone ed esige l'instaurazione di un ordine giusto;[2] in cui gli uomini possano realizzarsi come tali, in cui la loro dignità sia rispettata, le loro legittime aspirazioni soddisfatte, il loro accesso alla verità riconosciuto, la loro libertà personale garantita. Un ordine in cui gli uomini non siano oggetti, bensì agenti della loro storia. Da ciò deriva che ovunque esistono disuguaglianze tra uomini e nazioni si attenta alla pace.[3]

La pace in America Latina non è perciò la semplice assenza di violenze e di spargimenti di sangue. L'oppressione esercitata dai gruppi di potere può dare l'impressione di mantenere la pace e l'ordine, ma in realtà costituisce soltanto «il germe perenne ed inevitabile di ribellioni e guerre».[4]

La pace si ottiene soltanto creando un ordine nuovo che «comporta una giustizia più perfetta tra gli uomini.»[5] In questo senso lo sviluppo integrale

[3] Cf. Paolo VI, Messaggio d'inizio anno, 1° genn. 1968 (AAS 60[1968] 36-39)

[4] Paolo VI, Messaggio d'inizio anno, 1° genn. 1968 (AAS 60[1968] 39).

[5] Paolo VI, Enciclica *Populorum progressio*, n. 76 (AAS 59[1967] 295; *4468).

del hombre, el paso de condiciones menos humanas a condiciones más humanas, es el nombre nuevo de la paz.

4487 b) La paz, en segundo lugar, es un quehacer permanente.[1] La comunidad humana se realiza en el tiempo y está sujeta a un movimiento que implica constatemente cambio de estructuras transformación de actitudes, conversión de corazones.

La «tranquilidad del orden», según la definición agustiniana de la paz, no es, pues, pasividad ni conformismo. No es, tampoco, algo que se adquiera una vez por todas; es el resultado de un continuo esfuerzo de adaptación a las nuevas circunstancias, a las exigencias y desafíos de una historia cambiante. Una paz estática y aparente puede obtenerse con el empleo de la fuerza; una paz auténtica implica lucha, capacidad inventiva, conquista permantente.[2]

La paz no se encuentra, se construye. El cristiano es un artesano de la paz.[3] Esta tarea, dada la situación descrita anteriormente, reviste un carácter especial en nuestro continente; para ello, el Pueblo de Dios en América Latina, siguiendo el ejemplo de Cristo deberá hacer frente con audacia y valentía al egoísmo, al la injusticia personal y colectiva.

4488 c) La paz es, finalmente, fruto del amor,[1] expresión de una real fraternidad entre los hombres: fraternidad aportada por Cristo, Príncipe de la Paz, al reconciliar a todos los hombres con el Padre. La solidaridad humana no puede realizarse verdaderamente sino en Cristo quien da la Paz que el mundo no puede dar.[2] El amor es el alma de la justicia. El cristiano que trabaja por la justicia social debe cultivar siempre la paz y el amor en su corazón.

La paz con Dios es el fundamento último de la paz interior y de la paz social. Por lo mismo, allí donde dicha paz social no existe; allí donde se encuentran injustas desigualdades sociales, políticas, económicas y culturales, hay un rechazo del don de la paz del Señor; más aún, un rechazo del Señor mismo.[3]

4489 15. ... «La violencia no es ni cristiana ni evangélica».[1] El cristiano es pacífico y no se ruboriza de ello. No es simplemente pacifista, porque es capaz de combatir.[2] Pero prefiere la paz a la guerra. Sabe que «los cambios bruscos o violentos de las estructuras serían falaces, ineficaces en sí mismos y no conformes ciertamente a la dignidad del pueblo, la cual reclama que las transformaciones necesarias se realicen desde dentro, es decir, mediante una conveniente toma de conciencia, una adecuada preparación y esa efectiva participación de todos, que la ignorancia y las condiciones de vida, a veces infrahumanas, impiden hoy que sea asegurada».[3]

*4487 [1] Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale *Gaudium et spes*, n. 78 (AAS 58[1966] 1101)
[2] Cf Paolo VI, Messaggio di Natale, 25 genn. 1967 (AAS 60[1968] 44-46)
[3] Cf Mt 5,9.

*4488 [1] Cf. Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale *Gaudium et spes*, n 78 (AAS 58[1966] 1101).
[2] Cf. Gv 14,27.
[3] Cf. Mt 25,31-46.

dell'uomo, il passaggio da condizioni meno umane a condizioni più umane è il nuovo nome della pace.

b) In secondo luogo, la pace è un'opera sempre rinnovata.[1] La comunità umana si realizza nel tempo ed è soggetta ad un movimento che implica continui cambiamenti di strutture, trasformazioni di atteggiamenti, conversione di cuori. 4487

La «tranquillità dell'ordine», secondo la definizione agostiniana della pace, non è quindi né passività né conformismo. Non è neppure qualcosa che si acquisisce una volta per tutte; è il risultato di uno sforzo continuo di adeguamento alle nuove circostanze, alle esigenze e alle sfide di una storia in evoluzione. Una pace statica ed apparente può aversi con l'impiego della forza; una pace autentica implica lotta, capacità inventiva, conquista permanente.[2]

La pace non si trova, la si costruisce. Il cristiano è un artigiano della pace.[3] Tale compito, data la situazione precedentemente illustrata, riveste nel nostro continente un carattere particolare; per questo il popolo di Dio dell'America latina, seguendo l'esempio di Cristo, dovrà affrontare con coraggio e valore l'egoismo, l'ingiustizia personale e collettiva.

c) Infine, la pace è frutto dell'amore,[1] espressione di una reale fraternità 4488
tra gli uomini. Fraternità portata da Cristo, Principe della Pace, per riconciliare tutti gli uomini con il Padre. La solidarietà umana non può essere realizzata veramente se non in Cristo che dà la pace che il mondo non può dare.[2] L'amore è l'anima della giustizia. Il cristiano che opera per la giustizia sociale deve sempre coltivare nel proprio cuore la pace e l'amore.

La pace con Dio è il fondamento ultimo della pace interiore e della pace sociale. Perciò, laddove non esiste tale pace sociale; laddove si trovano ingiustizie ed ineguaglianze sociali, politiche, economiche e culturali, si respinge il dono della pace del Signore, ma anche il Signore stesso.[3]

15. ... «La violenza non è né cristiana né evangelica».[1] Il cristiano è paci- 4489
fico e non ne arrossisce. Non è semplicemente pacifista perché sa combattere.[2] Ma preferisce la pace alla guerra. Sa che «i cambiamenti bruschi o violenti delle strutture sarebbero fallaci di per se stessi e certamente non conformi alla dignità del popolo la quale richiede che le trasformazioni necessarie si attuino dall'interno cioè mediante una conveniente presa di coscienza, un'adeguata preparazione e quell'effettiva partecipazione di tutti che l'ignoranza e le condizioni di vita a volte subumane, impediscono sia assicurata».[3]

*4489 [1] Paolo VI, Discorso nella messa del «giorno dello sviluppo», Bogotá (Colombia), 23 agosto 1968 (AAS 60[1968] 627); Discorso per l'apertura della II Assemblea generale dell'Episcopato latino-americano, Bogotá, 24 agosto 1968 (AAS 60[1968] 648).
[2] Paolo VI, Messaggio d'inizio anno, 1° genn. 1968 (AAS 60[1968] 36-39).
[3] Paolo VI, Discorso nella messa del «giorno dello sviluppo», Bogotá, 23 agosto 1968 (AAS 60[1968] 627).

V. De iuventute

4490 10. ... La Iglesia ve en la juventud la constante renovación de la vida de la humanidad y descubre en ella un signo de sí misma: «La Iglesia es la verdadera juventud del mundo».[1]

4491 11. Ve en efecto en la juventud el renovado comienzo y la persistencia de la vida, o sea, una forma de superación de la muerte.

Esto no tiene sólo un sentido biológico sino también socio-cultural, sicológico y espiritual.

En efecto, frente a las culturas que muestran signos de vejez y caducidad, la juventud está llamada a aportar una revitalización; a mantener una «fe en la vida»,[1] a conservar su «facultad de alegrarse con lo que comienza».[2] Ella tiene la tarea de reintroducir permanentemente el «sentido de la vida».[3] Renovar las culturas y el espíritu, significa aportar y mantener vivos nuevos sentidos de la existencia. La juventud está, pues, llamada a ser como una perenne «reactualización de la vida».

4492 12. En la juventud así entendida, descubre también la Iglesia un signo de sí misma.

Un signo de su fe, pues la fe es la interpretación escatológica de la existencia, su sentido pascual, y por ello, la «novedad» que encierra el Evangelio. La fe, anuncio del nuevo sentido de las cosas, es la renovación y rejuvenecimiento de la humanidad. Desde esta perspectiva la Iglesia invita a los jóvenes «a sumergirse en las claridades de la fe»[1] y de este modo a introducir la fe en el mundo para vencer las formas espirituales de muerte, es decir «las filosofías del egoísmo, del placer, de la desesperanza y de la nada»,[2] filosofías que implantan en la cultura formas viejas y caducas.

Es la juventud un símbolo de la iglesia, llamada a una constante renovación de sí misma, o sea a un incesante rejuvenecimiento.[3]

XIV. De Ecclesia paupertate

4493 1. El Episcopado Latinoamericano no puede quedar indiferente ante las tremendas injusticias sociales existentes en América Latina, que mantienen a la mayoría de nuestros pueblos en una dolorosa pobreza cercana en muchísimos casos a la inhumana miseria. ...

4494 4. Debemos distinguir:

a) La pobreza como carencia de los bienes de este mundo es, en cuanto tal, un mal. Los profetas la denuncian como contraria a la voluntad del Señor y las más de las veces como el fruto de la injusticia y el pecado de los hombres;

b) La pobreza espiritual, es el tema de los pobres de Yavé.[1] La pobreza espiritual es la actitud de apertura a Dios, la disponibilidad de quien todo lo

*4490 [1] Messaggio del Concilio ai giovani, 8 dic. 1965 (AAS 58[1966] 18)
*4491 [1] Ib.
[2] Ib.
[3] Ib

V. Gioventù

10. ... La chiesa vede nella gioventù il costante rinnovamento della vita dell'umanità e scopre in essa il segno di se stessa: «La chiesa è la vera gioventù del mondo».[1] 4490

11. Vede quindi nella gioventù il continuo ricominciare e la continuazione della vita, ossia una forma di superamento della morte. 4491

Questo non ha soltanto un senso biologico, ma anche socio-culturale, psicologico e spirituale.

Così di fronte alle culture che mostrano segni di vecchiaia e di caducità, la gioventù è chiamata a portare una rivitalizzazione; a mantenere la «fede nella vita»,[1] a conservare la sua «capacità di gioire delle cose che cominciano».[2] Essa ha il compito di reintrodurre costantemente il «senso della vita».[3] Rinnovare le culture e lo spirito significa mantenere vivi i nuovi sensi della vita. La gioventù è poi chiamata ad essere come una perenne «riattualizzazione della vita».

12. Nella gioventù così considerata la chiesa scopre anche un segno di se stessa. 4492

Un segno della sua fede, poiché fede è la interpretazione escatologica della esistenza, il suo senso pasquale e, attraverso di esso, la «novità che l'evangelo contiene». La fede, annuncio del nuovo senso delle cose, è il rinnovamento e il ringiovanimento dell'umanità. In questa prospettiva la chiesa invita i giovani a «tuffarsi nelle luci della fede»[1] e in questo modo introdurre la fede nel mondo per vincere le forme di morte spirituale, cioè «le filosofie dell'egoismo, del piacere, della disperazione e del nulla».[2] Filosofie che seminano nella cultura forme vecchie e caduche.

La gioventù è un simbolo della chiesa, chiamata ad un costante rinnovamento di se stessa, ossia ad un costante «ringiovanimento».[3]

XIV. Povertà della chiesa

1. L'episcopato latino-americano non può restare indifferente di fronte alle tremende ingiustizie sociali esistenti nell'America latina, che mantengono la maggioranza dei nostri popoli in una dolorosa povertà, la quale in molti casi arriva ad essere miseria disumana. ... 4493

4. Dobbiamo distinguere: 4494

a) La povertà come mancanza dei beni di questo mondo, necessari perché gli uomini vivano degnamente, è in quanto tale un male. I profeti la denunciano come contraria alla volontà del Signore, e spesso come il frutto della ingiustizia e del peccato degli uomini.

b) La povertà spirituale. È il tema dei poveri di Jahvé.[1] La povertà spirituale è l'attitudine di apertura a Dio, la disponibilità di chi tutto spera dal Si-

*4492 [1] Ib
[2] Ib.
[3] Giovanni XXIII, Costituzione apostolica *Humanae salutis* (AAS 54[1962] 5-13).
*4494 [1] Cf Sof 2,3; Lc 1,46-55.

espera del Señor.[2] Aunque valoriza los bienes de este mundo no se apega a ellos y reconoce el valor superior de los bienes del Reino;[3]

c) La pobreza como compromiso, que asume, voluntariamente y por amor, la condición de los necesitados de este mundo para testimoniar el mal que ella representa y la libertad espiritual frente a los bienes, sigue en esto el ejemplo de Cristo que hizo suyas to das las consecuencias de la condición pecadora de los hombres[4] y que «siendo rico se hizo pobre»,[5] para salvarnos.

4495 5. En este contexto una Iglesia pobre:

– Denuncia la carencia injusta de los bienes de este mundo y el pecado que la engendra;

– Predica y vive la pobreza espiritual, como actitud de infancia espiritual y apertura al Señor;

– Se compromete ella misma en la pobreza material. La pobreza de la Iglesia es, en efecto, una constante de la Historia de la Salvación. ...

4496 8. Por todo eso queremos que la Iglesia de América Latina sea evangelizadora de los pobres y solidaria con ellos, testigo del valor de los bienes des Reino y humilde servidora de todos los hombres de nuestros pueblos. Sus pastores y demás miembros del Pueblo de Dios han de dar a su vida y sus palabras, a sus actitudes y su acción, la coherencia necesaria con las exigencias evangélicas y las necesidades de los hombres latinoamericanos.

4500-4512: Epist. apost. *Octogesima adveniens* ad cardinalem Maurice Roy, 14 Maii 1971

Lo scritto è in connessione con l'80° anniversario dell'enciclica sociale *Rerum novarum* (*3265-3271). Viene particolarmente sottolineato il significato della dottrina sociale della chiesa nei confronti delle ideologie del marxismo, socialismo e liberalismo. Il marxismo viene rigorosamente respinto sia per la sua dottrina che per il suo metodo. Il socialismo e il liberalismo vengono giudicati con maggiore distinzione, ma nelle loro forme radicali vengono egualmente respinti. – *Ed.*: AAS 63(1971) 403-429.

4500 4. Si tam diversae condiciones rerum considerantur, arduum profecto Nobis est unam enuntiare sententiam, qua solutio, omnibus locis congruens, proponatur. Verumtamen eiusmodi studio minime ducimur neque hoc est officii Nostri. Etenim ipsae christianae communitates id agere debent, ut propriae regionis statum ex rei veritate perscrutentur, ut eum luce immutabilium Evangelii verborum illustrent, ut principia cogitandi, iudicandi normas, regulas operandi e sociali doctrina Ecclesiae hauriant; doctrinam dicimus eam, quae temporum cursu est confecta, maxime vero hac machinaria aetate, ex illo scilicet die, historia digno, quo Leo XIII «de opificum conditione» nuntium edidit, cuius anniversariam memoriam recolere est Nobis hodie et honoris et laetitiae causa. ...

4501 *[417]* ... 22. Dum doctrinarum technicarumque artium progressus faciem terrestris hominum sedis maximopere permutat ac novas affert rationes cognoscendi, operandi, rebus utendi mutuasque ineundi necessitudines, homo in hodiernis hisce vitae condicionibus duplici se moveri studio demonstrat, et quidem eo vehementius quo magis ipsius rerum cognitio atque educatio profi-

[2] Cf. Mt 5,3.
[3] Am 2,6s, 4,1; 5,7; Ger 5,28; Mi 6,12s; Is 10,2 e altrove

gnore.[2] Benché valorizzi i beni di questo mondo, non si attacca ad essi e riconosce il valore superiore dei beni del Regno.[3]

c) La povertà come impegno, assunta volontariamente e per amore alla condizione dei bisognosi di questo mondo, per testimoniare del male che essa rappresenta e della libertà spirituale nei confronti dei beni. Si perpetua così l'esempio di Cristo, che ha fatto sue tutte le conseguenze della condizione peccatrice degli uomini[4] e che essendo «ricco si è fatto povero»[5] per salvarci.

5. In tale contesto una chiesa povera: 4495

– Denuncia la mancanza ingiusta di beni di questo mondo e il peccato che ne è la causa.

– Predica e vive la povertà spirituale come atteggiamento di infanzia spirituale e apertura verso il Signore.

– Essa stessa si compromette con la povertà materiale. La povertà della chiesa è in effetti una costante della storia della salvezza. ...

8. Per tutto questo vogliamo che la chiesa dell'America Latina sia evan- 4496
gelizzatrice e solidale con i poveri, testimone del valore dei beni del Regno e umile serva di tutti gli uomini dei nostri paesi. I suoi pastori e gli altri membri del popolo di Dio devono dare alla loro vita, alle loro parole, atteggiamenti e azioni la coerenza necessaria con le esigenze evangeliche e con le necessità degli uomini latino-americani.

4500-4512: Lettera apostolica *Octogesima adveniens* al card. Maurice Roy, 14 maggio 1971

4 Di fronte a situazioni tanto diverse, ci è difficile pronunciare una paro- 4500
la unica e proporre una soluzione di valore universale. Del resto non è questa la nostra ambizione e neppure la nostra missione. Spetta alle comunità cristiane analizzare obiettivamente la situazione del loro paese, chiarirla alla luce delle parole immutabili dell'evangelo, attingere principi di riflessione, criteri di giudizio e direttive di azione nell'insegnamento sociale della chiesa, quale è stato elaborato nel corso della storia, e particolarmente in questa èra industriale, a partire dalla data storica del messaggio di Leone XIII «sulla condizione degli operai», di cui abbiamo l'onore e la gioia di celebrare oggi l'anniversario. ...

... 22. Al tempo stesso che il progresso scientifico e tecnico continua a 4501
sconvolgere il paesaggio dell'uomo, i suoi modi di conoscenza, di lavoro, di consumo e di relazione, una duplice aspirazione si esprime in questi nuovi contesti, sempre più viva man mano che si sviluppano l'informazione e l'edu-

[4] Cf. Fil 2,5-8.
[5] 2Cor 8,9.

ciunt: studium scilicet aequalitatis assequendae et studium officia participandi; quae sunt duae formae dignitatis ac libertatis humanae.

4502 24. Duplex, quod diximus, studium assequendae aequalitatis et munerum participationis ad promovendum sane quoddam popularis societatis genus spectat. Varia autem huiusce proponuntur exempla, quorum aliqua iam sunt in usum traducta; sed eorum nullum omni numero probatur, adeo ut hac de re investigationes inter opiniones doctrinales et experiendi rationes adhuc esse pergant. Christianorum vero officium est *[419]* in huiusmodi inquisitione partem habere, haud secus atque in ordinatione et in vita civilis societatis. ...

4503 25. Politica actio – estne opus animadvertere hic de actione, non autem de composita quadam doctrina agi? – per adumbratam societatis figuram est suffulcienda, quae plane sibi constet in certis subsidiis adhibendis et in capiendis consiliis, e plenaria profluentibus notitia vocationis humanae et dissimilium pariter formarum, quas eadem vocatio in societate obtinet. Nunc autem neque ad civitates, neque ad politicas quidem factiones, quae in seipsas tantum omnem curam intendant, pertinet dare operam ad aliquam doctrinam imperandam, iis adhibitis, quae duram secumferant in animos dominationem, omnium sane pessimam. Illorum tantum coetuum, qui animi cultus et religionis vinculis coniunguntur, proprium est – salva, ut patet, libertate sodalium – alere ac fovere, sine sui studio propriasque tenendo vias, in medio societatis corpore *[420]* hasce certas ac definitas persuasiones, quae hominis societatisque naturam, originem ac finem respiciant. ...

4504 29. Si autem in praesenti studiosi viri de huiusmodi doctrinarum regressione loqui coeperunt, id fortasse opportunitatem afferre potest, ut ad transcendentem solidamque christianae religionis praestantiam aditus aperiatur; simul tamen id contingere potest, ut mentes vehementiore motu in novam positivismi, ut aiunt, formam prolabantur: technicam dicimus artem, quae tam longe lateque est pervulgata, ut videatur quasi ratio praecipua humanae navitatis atque praeponderans vivendi consuetudo, immo etiam modus quidam loquendi; verumtamen reapse non quaeritur, quid ipsa significet.

4505 31. Hisce temporibus christifideles alliciuntur doctrinis socialismi eiusque variis formis, quae temporis decursu ortae sunt. In quibus studia aliqua ac proposita reperire conantur, quae in ipsorum animis, vi suae christianae fidei, insident. Existimant enim se in hanc historiae viam dirigi atque illuc cupiunt suam conferre operam. Illa autem historiae via, aliis in continentibus terris generibusque civilis cultus, alias prae se fert rationes sub eodem nomine, tametsi hic motus excitatus est atque excitatur saepius doctrinis, quae cum christiana fide componi nequeunt. Peracre igitur subtileque postulatur iudicium, quoniam crebrius christiani, socialismo allecti, eo inclinant, ut generatim quidem et universe illum sibi fingant tamquam aliquid omni ex parte perfectum: ex quo socialismus fit voluntas servandae iustitiae, mutuae necessitudinis et aequali*[423]*tatis. Ipsi praeterea agnoscere recusant violentas coërcitiones motuum socialismi historicorum, qui ex iis doctrinis, unde exorti sunt, pendere pergunt. Inter varios illos modos, quibus socialismus declaratur – huius generis sunt magnanima cupiditas et inquisitio aequioris societatis, motus historici cum ordinatione ac proposito rei politicae, composita doctrina, quae se profitetur hominis considerationem exhibere integram liberamque prorsus – discri-

cazione: aspirazione all'uguaglianza, aspirazione alla partecipazione; due forme della dignità e della libertà dell'uomo.

24. La duplice aspirazione all'uguaglianza e alla partecipazione è diretta a promuovere un tipo di società democratica. Diversi modelli sono proposti, taluni vengono esperimentati; ma nessuno soddisfa del tutto, e la ricerca resta aperta tra le tendenze ideologiche e pragmatiche. Il cristiano ha l'obbligo di partecipare a questa ricerca e all'organizzazione e alla vita della società politica. ... 4502

25. L'azione politica – è necessario sottolineare che si tratta innanzitutto di un'azione e non di una ideologia? – deve poggiare su un progetto di società, coerente nei suoi mezzi concreti e nella sua ispirazione, alimentata a una concezione totale della vocazione dell'uomo e delle sue diverse espressioni sociali. Non spetta né allo stato né a dei partiti politici, che sarebbero chiusi su se stessi, tentare d'imporre un'ideologia, con mezzi che sboccherebbero nella dittatura degli spiriti, la peggiore di tutte. È compito dei raggruppamenti culturali e religiosi, nella libertà di adesione ch'essi presuppongono, sviluppare nel corpo sociale, in maniera disinteressata e per le vie loro proprie, queste convinzioni ultime sulla natura, l'origine e il fine dell'uomo e della società. ... 4503

29. Se oggi si è potuto parlare di un regresso delle ideologie, ciò può indicare che è venuto un tempo favorevole a un'apertura verso la trascendenza concreta del cristianesimo; ma può indicare anche uno slittamento più accentuato verso un nuovo positivismo: la tecnica generalizzata come forma dominante di attività, come modo assorbente di esistere, e magari come linguaggio, senza che la questione del suo significato sia realmente posta. ... 4504

31. Oggi ci sono dei cristiani che si lasciano attirare dalle correnti socialiste e dalle loro diverse evoluzioni. Essi cercano di riconoscervi talune delle aspirazioni che portano in se stessi in nome della loro fede. Si sentono inseriti in questo flusso storico, e vogliono svolgervi un'azione. Ora, secondo i continenti e le culture, questa corrente storica assume forme diverse sotto uno stesso vocabolo, anche se esso è stato e resta, in molti casi, ispirato da ideologie incompatibili con la fede. Un attento discernimento si impone. Troppo spesso i cristiani attratti dal socialismo tendono a idealizzarlo in termini assai generici: volontà di giustizia, di solidarietà e di uguaglianza. Essi rifiutano di riconoscere le costrizioni dei movimenti storici socialisti, che rimangono condizionati dalle loro ideologie d'origine. Tra i vari livelli a cui il socialismo si esprime – aspirazione generosa e ricerca di una società più giusta, movimenti storici con organizzazione e scopo politici, ideologia con pretesa di offrire una visione to- 4505

mina sunt instituenda, quibus ipsis rerum in adiunctis certa selectio fiat. Verumtamen discrimina haec efficere non debent, ut modi illi putentur inter se omnino separati ac seorsum consistentes. Vinculum definitum, quod pro re nata iis intercurrit, liquido denotari oportet; quae quidem perspicientia christianos comprehendere sinet, quousque liceat sese immiscere atque implicare his consiliis, iis servatis bonis praesertim libertatis et officiorum conscientiae et spatii vitae spiritus tribuendi, quae omnia plenum spondent hominis progressum ad perfectionem.

4506 32. Alii autem christiani ex se exquirunt, utrum historica marxianae doctrinae explicatio iam permittat certum aliquem ad eam accessum. ...

4507 33. Alii scilicet existimant marxismum potissimum manere actuosam exsecutionem illius pugnae, quae inter varias sociales classes pugnetur. Quoniam perpetuam vim semperque recrudescentem acerbitatem dominationis atque iniqui quae*[424]*stus ex hominibus facti experiuntur, nihil aliud marxismum esse arbitrantur nisi pugnam, interdum sine ullo alio consilio, certationem nempe, quam necesse sit ali et etiam continenter excitari. Aliis vero ipse in primis est exercitatio communis politicae atque oeconomicae potestatis sub unius factionis moderatione, quae se solam asseverat exprimere ac despondere bonum omnium, adempta sive singulis sive ceteris coetibus universa agendi eligendique potestate. Iuxta alios, tertio, marxismus – sive rerum potitus est sive minus – refertur ad doctrinam socialisticam, innixam in materialismo historico, quem vocant, atque in negatione omnium naturam transcendentium. Aliis demum is apparet formam praeferens magis extenuatam, quae nostrorum temporum homines magis allicit: nempe habetur opera aliqua ad scientiae normas exacta, accuratissima via investigandarum rerum socialium ac politicarum, rationabile idemque iam historia probatum vinculum inter meram mentis notionem atque usum turbulentae rerum conversionis. Quamvis hic explicandi modus commendet nonnullas rei ipsius facies, ceteris neglectis, easdemque interpretetur secundum doctrinae placita, tamen idem quibusdam suppeditat, una cum operandi subsidio, firmam mentis persuasionem praeviam actioni, dum sibi sumit *scientifico* se modo dispicere impulsiones progredientis hominum societatis.

4508 34. Si autem in illa marxiana doctrina, qualis in ipsius vitae actionem traducitur, hae variae distingui possunt facies atque quaestiones, quae inde christifidelibus proponuntur tum ad deliberandum tum etiam ad agendum, vanum profecto est atque periculosum eam ob causam oblivisci arctissimi illius vinculi, quod penitus easdem coniungit; item diversa amplecti elementa marxianae investigationis, nulla habita ratione necessitudinis, quae cum doctrina ipsis intercedit; denique ingredi in mediam illam classium contentionem eius*[425]*que marxianam interpretationem, dum perspicere omittitur genus societatis violentae atque imperii absoluti, ad quae paulatim actio illa perducit.

4509 35. Ex altera vero parte conspicitur renovatio doctrinarum liberalismi, quem vocant. Hic enim motus vigescit tum nomine oeconomicae efficacitatis, tum voluntate tuendi uniuscuiusque adversus dominatum magis magisque pervagatum institutorum atque etiam adversus proclivitates imperiosas publi-

tale e autonoma dell'uomo –, bisogna stabilire delle distinzioni, le quali guideranno le scelte concrete. Tuttavia queste distinzioni non devono tendere a considerare i menzionati livelli come completamente separati e indipendenti. Il legame concreto che, secondo le circostanze, esiste fra essi deve essere lucidamente individuato, e tale perspicacia permetterà ai cristiani di precisare il grado di impegno possibile in questa direzione, una volta assicurati i valori, soprattutto di libertà, di responsabilità e di apertura allo spirituale, che garantiscono lo sviluppo integrale dell'uomo.

32. Altri cristiani si chiedono anche se un'evoluzione storica del marxismo non possa autorizzare taluni accostamenti concreti. ... 4506

33. Per gli uni, il marxismo resta essenzialmente una prassi attiva della lotta di classe. Esperimentando il vigore sempre presente e incessantemente rinascente dei rapporti di dominio e di sfruttamento fra gli uomini, essi riducono il marxismo soltanto a lotta, talvolta senz'altra prospettiva, lotta che bisogna proseguire e anzi provocare in modo permanente. Per altri il marxismo è prima di tutto l'esercizio collettivo del potere politico ed economico sotto la direzione del partito unico, che si ritiene la sola espressione e il solo garante del bene di tutti, negando agli individui e agli altri gruppi qualsiasi possibilità di iniziativa e di scelta. A un terzo livello, il marxismo, sia o no al potere, indica l'ideologia socialista che ha per base il materialismo storico e la negazione di ogni trascendenza. Infine, il marxismo si presenta sotto la forma più attenuata ma più seducente per lo spirito moderno, di attività scientifica, di metodo rigoroso di analisi della realtà sociale e politica, di legame razionale ed esperimentato dalla storia tra la conoscenza teorica e la prassi della trasformazione rivoluzionaria. Benché questo tipo di analisi metta in risalto certi aspetti della realtà a danno di altri e li interpreti in funzione dell'ideologia, fornisce tuttavia a certuni, con uno strumento di lavoro, una certezza preliminare all'azione, accompagnata dalla pretesa di decifrare con metodo *scientifico* le spinte dell'evoluzione sociale. 4507

34. Se attraverso il marxismo, come è concretamente vissuto, si possono distinguere questi diversi aspetti e le questioni che essi pongono alla riflessione e all'azione dei cristiani, sarebbe illusorio e pericoloso giungere a dimenticare l'intimo legame che tali aspetti radicalmente unisce, accettare gli elementi dell'analisi marxista senza riconoscerne i rapporti con l'ideologia, entrare nella prassi della lotta di classe e della sua interpretazione marxista trascurando di avvertire il tipo di società totalitaria e violenta alla quale questo processo conduce. 4508

35. Dall'altra parte si assiste a un rinnovamento dell'ideologia liberale. Questa corrente si afferma sia all'insegna dell'efficacia economica, sia come difesa dell'individuo e contro le iniziative sempre più invadenti delle organizzazioni e contro le tendenze totalitarie dei poteri politici. Certamente l'inizia- 4509

carum auctoritatum. Incepta singulorum sunt quidem sustinenda atque provehenda; sed christiani, qui hanc ingrediuntur viam, nonne ita sibi fingunt liberalismum omni ex parte perfectum, qui ideo fit tamquam pro libertatis causa pronuntiatio? Ii exoptant novum huiusce doctrinae genus ad nostram aetatem accommodatius, attamen facile obliviscuntur liberalismum philosophicum, suapte origine et ortu, falsam esse asseverationem singulorum hominum autonomiae, quod attinet ad eorum navitatem, ad agendarum rerum causas atque ad libertatis exercitationem. Quod profecto significat liberalium doctrinam prudens iudicium a christianis pariter postulare.

4510 37. His ceteroqui temporibus clarius deprehenditur doctrinarum debilitas per ipsa scilicet systemata, quibus ad effectum deduci nituntur. Etenim graphiocraticus socialismus, capitalismus, qui dicitur, technocraticus, imperiosum democratiae genus plane declarant, quam aegre ac difficulter magna illa hominum quaestio una simul vivendi solvi possit secundum iustitiam et aequalitatem. Quonam pacto poterunt illi revera effugere materialismum, nimium suarum utilitatum studium, vel crudelem etiam oppressionem, quam ea secum necessario inferunt? ... *[427]*

4511 38. Hoc in mundo, qui est obnoxius mutationi, disciplinis technicisque artibus invectae, quae eum in novam positivismi formam adducere potest, en alia movetur quaestio eaque multo maioris ponderis. Etenim, postquam rationis ope rerum naturam sibi subicere contendit, statim homo sese veluti inclusum deprehendit intra suae ipsius ratiocinationis limites: tum ipse vicissim scientiae materia fit. ...

Qui nisus omnia scientiarum ope in unum redigendi, *[428]* consilium quoddam prodit, periculorum plenum. Nam primarias partes investigationi seu analysi tribuere, idem est atque hominem detruncare et, specie alicuius viae *scientificae*, efficere, ut ipse non amplius se totum comprehendat.

4512 40. *[429]* ... Profecto unaquaeque *scientifica* disciplina, vi particularis indolis suae, attingere non poterit nisi partem tantum, quamvis veram, hominis; at cunctarum comprehensio partium atque significatio eam praeterit. Verumtamen intra hos fines, scientiae humanae utile ac solidum explent officium, quod Ecclesia libenter agnoscit. Ipsae etiam possunt terminos ac modos libertatis humanae latius producere, quam iam cognitae condiciones prospicere sinunt. Eaedem insuper prodesse poterunt christianae de moribus socialibus doctrinae, quae provinciam suam tum certe definiri et coarctari intelleget, cum de aliquibus exemplis socialibus proponendis agitur; contra, eius munus res diiudicandi et ad altiorem ordinem revocandi valde confirmabitur, cum demonstrabit, quam incertae ac finitae illae regulae et bona sint, quae eadem illa societas exhibebat tamquam perfecta atque ipsi hominis naturae ingenita. ...

tiva personale deve essere mantenuta e sviluppata. Ma i cristiani che s'impegnano in questa direzione, non tendono, a loro volta, a idealizzare il liberalismo, che diventa allora un'esaltazione della libertà? Essi vorrebbero un nuovo modello, più adatto alle condizioni attuali, e facilmente dimenticano che alla sua stessa radice il liberalismo filosofico è un'affermazione erronea dell'autonomia dell'individuo nella sua attività, nelle sue motivazioni, nell'esercizio della sua libertà. Ciò significa che anche l'ideologia liberale esige da parte loro un attento discernimento.

37. Meglio si comprendono oggi i lati deboli delle ideologie esaminando i 4510
sistemi concreti nei quali esse cercano di realizzarsi. Socialismo burocratico, capitalismo tecnocratico, democrazia autoritaria manifestano la difficoltà di risolvere il grande problema umano della convivenza nella giustizia e nella uguaglianza. In realtà, come potrebbero essi sfuggire al materialismo, all'egoismo o alla violenza che fatalmente li accompagnano? ...

38. In questo mondo dominato dal mutamento scientifico e tecnico, che 4511
rischia di trascinarlo verso un nuovo positivismo, sorge un altro dubbio ancora più essenziale. Ecco che l'uomo, dopo essersi applicato a sottomettere razionalmente la natura, si trova come imprigionato egli stesso nella morsa della sua razionalità; a sua volta diventa oggetto di scienza. ...

Questa riduzione scientifica tradisce una pericolosa pretesa. Privilegiare così tale aspetto dell'analisi, significa mutilare l'uomo e, sotto le apparenze di un processo *scientifico*, rendersi incapaci di comprenderlo nella sua totalità.

40. ... È evidente che ogni disciplina *scientifica* non potrà afferrare, nella 4512
sua specificità, che un aspetto parziale, sia pur vero, dell'uomo; la totalità e il significato le sfuggono. Ma all'interno di questi limiti, le scienze sull'uomo assicurano una funzione positiva che la chiesa volentieri riconosce. Esse possono dilatare le prospettive della libertà umana offrendo un campo più largo di quello che i condizionamenti già calcolati lasciavano prevedere. Potranno anche aiutare la morale sociale e cristiana, che vedrà restringersi certamente il suo campo allorché si tratta di proporre certi modelli sociali, mentre la sua funzione di critica e di superamento diventerà più forte mostrando il carattere relativo dei comportamenti e dei valori che tale società presentava come definitivi e inerenti alla natura stessa dell'uomo. ...

4520-4522: S. Congregationis pro doctrina fidei declaratio *Mysterium Filii Dei*, 21 Febr. 1972

Da impostazioni filosofiche miranti a superare il pensiero metafisico di sostanza nacquero tentativi teologici di una riformulazione del concetto di persona che toccarono particolarmente la cristologia e la dottrina trinitaria (cf. P. Schoonenberg, *Hij is een God van mensen*; ed. it. *Un Dio di uomini*, Brescia 1971). La dichiarazione si rivolge contro autori ▷

De erroribus christologicis et trinitariis

4520 3. *Recentes errores circa fidem in Filium Dei hominem factum.* – Huic fidei aperte adversantur opiniones iuxta quas nobis revelatum notumque non esset Filium Dei ab aeterno in mysterio Deitatis subsistere distinctum a Patre et Spiritu Sancto; itemque opiniones secundum quas evacuanda esset notio unius personae Iesu Christi, genitae a Patre ante saecula secundum divinam naturam et in tempore ex Maria Virgine secundum naturam humanam; ac denique assertio secundum quam humanitas Iesu existeret, non ut assumpta in personam aeternam Filii Dei, sed potius in seipsa ut persona humana, ideoque mysterium Iesu Christi in eo consisteret quod Deus se revelans summo modo praesens esset in persona humana Iesu.

4521 Qui ita sentiunt, a vera fide in Christum longe remanent, etiam cum asserunt singularem Dei praesentiam in Iesu efficere ut ipse summum ultimumque culmen sit divinae Revelationis; neque veram fidem in Christi divinitatem recuperant, cum addunt Iesum dici posse Deum, eo quod, in eius humana, quam dicunt, persona, Deus summe praesens sit.

4522 *[239]* ... 5. *Recentes errores de Sanctissima Trinitate ac speciatim de Spiritu Sancto.* – A fide igitur deerrat opinio secundum quam Revelatio nos incertos relinqueret de aeternitate Trinitatis et speciatim de aeterna existentia Spiritus Sancti ut personae, in Deo, a Patre Filioque distinctae. Verum est Sanctissimae Trinitatis mysterium nobis revelatum esse in *[240]* oeconomia salutis, maxime in Christo, qui a Patre in mundum missus est et qui cum Patre mittit in Populum Dei Spiritum vivificantem. Sed hac Revelatione credentibus aliqua cognitio data est etiam vitae intimae Dei, in qua «Pater generans, Filius nascens et Spiritus Sanctus procedens» sunt «consubstantiales et coaequales, coomnipotentes et coaeterni».[1]

*4522 [1] Concilio del Laterano IV (1215), Costituzione *Firmiter credimus* (COD 230 [206]; *800).

4520-4522: Dichiarazione *Mysterium Filii Dei* della Congregazione per la dottrina della fede, 21 febbr. 1972

non nominati, che non partono dall'esistenza della natura umana di Cristo nella persona divina (enipostasi, anipostasi), ma dalla presenza di Dio nella persona umana di Gesù Cristo e che mettono in dubbio la dottrina della personalità dello Spirito Santo. – *Ed.*: AAS 64(1972) 238-240.

Nuovi errori cristologici e trinitari

3. *Recenti errori sulla fede nel Figlio di Dio fatto uomo.* – Sono chiaramente opposte a questa fede le opinioni secondo cui non sarebbe rivelato e noto che il Figlio di Dio sussiste ab aeterno, nel mistero di Dio, distinto dal Padre e dallo Spirito Santo; inoltre le opinioni secondo cui sarebbe da abbandonare la nozione di unica persona di Gesù Cristo, nata prima dei secoli dal Padre secondo la natura divina e nel tempo da Maria vergine secondo la natura umana; e infine l'affermazione secondo cui l'umanità di Gesù Cristo esisterebbe, non come assunta nella persona eterna del figlio di Dio, ma piuttosto in se stessa come persona umana, e di conseguenza che il mistero di Gesù Cristo consisterebbe nel fatto che Dio che si rivela sarebbe sommamente presente nella persona umana di Gesù. 4520

Coloro che pensano in tal modo, rimangono lontani dalla vera fede in Gesù Cristo, anche quando asseriscono che la presenza unica di Dio in Gesù faccia sì che egli sia la espressione suprema e definitiva della rivelazione divina, né ritrovano la vera fede nella divinità di Cristo, quando aggiungono che Gesù può essere chiamato Dio per il fatto che, in quella che dicono la sua persona umana, Dio è pienamente presente. 4521

... 5. *Recenti errori sulla santissima Trinità e particolarmente sullo Spirito Santo.* – È contraria alla fede l'opinione secondo cui la rivelazione ci lascerebbe in dubbio sulla eternità della Trinità e particolarmente sull'eterna esistenza dello Spirito Santo come persona distinta, in Dio, dal Padre e dal Figlio. È vero che il mistero della santissima Trinità ci è stato rivelato nell'economia della salvezza, soprattutto in Cristo, che è stato mandato nel mondo dal Padre e che insieme al Padre manda al popolo di Dio lo Spirito che vivifica. Ma da questa rivelazione è stata data ai credenti anche una certa conoscenza della vita intima di Dio, nella quale «il Padre che genera, il Figlio che è generato e lo Spirito Santo che procede» sono «della stessa sostanza, uguali, onnipotenti ed eterni».[1] 4522

4530-4541: S. Congregationis pro doctrina fidei declaratio *Mysterium Ecclesiae*, 24 Iun. 1973

La dichiarazione nelle parti 2-5 tratta dell'infallibilità della chiesa e del papa. Controbatte opinioni dottrinali del teologo di Tubinga Hans Küng espresse nei suoi scritti *Die Kirche* (Friburgo 1967; trad. it. *La chiesa*, Brescia [2]1969) e *Unfehlbar? Eine Anfrage* (Zurigo 1970; trad. it. *Infallibile? Una domanda*, Brescia 1970). I due scritti furono oggetto di una procedura romana circa l'autorizzazione all'insegnamento, che dopo temporanea sospensione (cf. la dichiarazione della Congregazione per la dottrina della fede «De duobus operibus Professoris Ioannis Küng» del 15 febbr. 1975: AAS 67[1975] 203s), terminò nel 1980 con il ritiro a H. Küng dell'autorizzazione ecclesiastica all'insegnamento (AAS ▷

1. De unitate Christi Ecclesiae

4530 ... «Necessarium est catholicos cum gaudio agnoscere et aestimare bona vere christiana, a communi patrimonio promanantia, quae apud fratres a nobis seiunctos inveniuntur»,[1] atque studiosos esse redintegrandae unitatis inter universos christianos, communi conatu purificationis atque renovationis,[2] ut voluntas Christi adimpleatur et christianorum divisio desinat officere Evangelio per orbem proclamando.[3]

Confiteri tamen iidem catholici debent se divinae misericordiae dono ad illam Ecclesiam pertinere, quam Christus condidit et quae a successoribus Petri ceterorumque Apostolorum dirigitur, penes quos integra ac viva perstat primigenia communitatis apostolicae institutio atque doctrina, perenne eiusdem Ecclesiae veritatis *[398]* et sanctitatis patrimonium.[4]

Quare christifidelibus sibi fingere non licet Ecclesiam Christi nihil aliud esse quam summam quamdam – divisam quidem, sed adhuc aliqualiter unam – Ecclesiarum et communitatum ecclesialium; ac minime iis liberum est tenere Christi Ecclesiam hodie iam nullibi vere subsistere, ita ut nonnisi finis existimanda sit, quem omnes Ecclesiae et communitates quaerere debeant.

2. De infallibilitate Ecclesiae universae

4531 ... Ipse igitur omnimode infallibilis Deus Populum suum novum, qui est Ecclesia, dignatus est participata quadam infallibilitate donare, quae intra limites continetur rerum fidei et morum, quaeque valet cum universus ille populus aliquod caput doctrinae, ad eas res pertinens, indubitanter tenet; quae demum iugiter pendet e sapienti providentia et unctione gratiae Sancti Spiritus, qui Ecclesiam usque ad gloriosum Domini eius adventum, in omnem inducit veritatem.[1] ...

*4530 [1] Concilio Vaticano II, Decreto *Unitatis redintegratio* sull'ecumenismo. n. 4 (AAS 57[1965] 96 / CoDeDe 253)
[2] Cf. ib. n. 6-8 (AAS 57[1965] 96-98 / CoDeDe 255-258)
[3] Cf ib , n 1 (AAS 57[1965] 90 / CoDeDe 243; *4185)

4530-4541: Dichiarazione *Mysterium ecclesiae* della Congregazione per la dottrina della fede, 24 giugno 1973

72[1980] 385-393). Nella dichiarazione *Mysterium ecclesiae* non viene fatto il suo nome, ma appare esplicitamente nelle note al testo, che per incarico della Congregazione per la dottrina della fede l'arcivescovo J. Schröffer nel giorno dell'emanazione (5 luglio 1973) lesse in una conferenza stampa. Cf. anche le dichiarazioni fatte lo stesso giorno dal Segretariato della Conferenza episcopale tedesca e da Hans Küng (NKD 43,178-183 184-188). È incerto se nelle parti 1 e 6 vengono prese di mira le concezioni di Küng sull'unità della chiesa e sul sacerdozio. – *Ed.*: AAS 65(1973) 397-407

1. L'unità della chiesa di Cristo

... «È necessario che i cattolici riconoscano con gioia ed apprezzino i valori genuinamente cristiani, derivanti dallo stesso patrimonio comune, che si riscontrano presso i fratelli da noi separati»;[1] e che, in un comune sforzo di purificazione e di rinnovamento, si impegnino per la ricomposizione dell'unità tra tutti i cristiani,[2] affinché la volontà di Cristo si compia e la divisione dei cristiani non continui più ad ostacolare la proclamazione del vangelo nel mondo.[3] 4530

Ma, al tempo stesso, i cattolici son tenuti a professare di appartenere, per misericordioso dono di Dio, alla chiesa fondata da Cristo e guidata dai successori di Pietro e dagli apostoli, presso i quali permane, intatta e viva, l'originaria tradizione apostolica, che è patrimonio perenne di verità e di santità della medesima chiesa.[4]

Non possono, quindi, i fedeli immaginarsi la chiesa di Cristo come la somma – differenziata ed in qualche modo unitaria insieme – delle chiese e comunità ecclesiali; né hanno facoltà di pensare che la chiesa di Cristo oggi non esista più in alcun luogo e che, perciò, debba esser soltanto oggetto di ricerca da parte di tutte le chiese e comunità.

2. L'infallibilità di tutta la chiesa

... Dio stesso, dunque, l'assolutamente infallibile, ha voluto dotare il suo popolo nuovo, che è la chiesa, di un'infallibilità partecipata, circoscritta alle cose riguardanti la fede e i costumi; essa appunto si verifica quando tutto il popolo di Dio ritiene senza incertezze qualche punto dottrinale attinente a tali cose; essa, ancora, è in permanente dipendenza dallo Spirito Santo che, con sapiente provvidenza e con l'unzione della sua grazia, guida la chiesa alla verità intera, fino alla venuta gloriosa del suo Signore.[1] ... 4531

[4] Cf. Paolo VI, Enciclica *Ecclesiam suam*, 6 agosto 1964 (AAS 56[1964] 629).
*4531 [1] Cf. Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica *Dei verbum* sulla divina rivelazione, n. 8 (AAS 58[1966] 821 / CoDeDe 430; *4209-4211).

4532 *[399]* ... Profecto christifideles, muneris prophetici Christi suo modo participes,[1] multifarie ad id operam conferunt, ut intellegentia fidei in Ecclesia incrementum capiat. «Crescit enim – ita ait Concilium Vaticanum II – tam rerum quam verborum traditorum perceptio, tum ex contemplatione et studio credentium, qui ea conferunt in corde suo [*cf. Lc 2,19.51*], tum ex intima rerum spiritualium quam experiuntur intelligentia, tum ex praeconio eorum qui cum episcopatus successione charisma veritatis certum acceperunt».[2] ...

4533 Sed ad solos ... Pastores, Petri ceterorumque Apostolorum successores, ex divina institutione pertinet authentice, id est auctoritate Christi diversis modis participata, docere fideles; quibus satis habere non licet eos audire velut doctrinae catholicae peritos, sed qui iis nomine Christi docentibus obsequi debent adhaesione congrua mensurae auctoritatis, qua pollent et qua uti intendunt.[1] ... *[400]*

3. *De infallibilitate magisterii Ecclesiae*

4534 Iesus Christus autem Magisterium Pastorum, quibus munus commisit docendi Evangelium universo Populo suo totique familiae humanae, congruo infallibilitatis charismate circa res fidei et morum instructum esse voluit. Quod, cum non procedat ex novis revelationibus, quibus Successor Petri Collegiumque Episcoporum fruantur,[1] ipsos non eximit a cura perscrutandi, aptis mediis adhibitis, divinae revelationis thesaurum in Sacris Litteris, quibus veritas incorrupte docetur, quam Deus salutis nostrae causa conscribi voluit,[2] atque in viva, quae est ab Apostolis, Traditione.[3]

In munere autem suo adimplendo, Ecclesiae Pastores assistentia Spiritus Sancti gaudent, quae apicem suum attingit, quando Populum Dei tali modo erudiunt, ut, ex promissionibus Christi in Petro ceterisque Apostolis datis, doctrinam necessario immunem ab errore tradant.

4535 Quod quidem evenit, cum Episcopi per orbem dispersi, sed in communione cum Successore Petri docentes, in unam sententiam tamquam definitive tenendam conveniunt.[1] Quod manifestius etiam habetur, et quando Episcopi actu collegiali – sicut in Conciliis Oecumenicis una cum visibili eorum Capi-

*4532 [1] Cf Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica *Lumen gentium* sulla chiesa, n. 35 (AAS 57[1965] 40 / CoDeDe 157, *4161)
[2] Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica *Dei verbum* sulla divina rivelazione, n. 8 (AAS 58[1966] 821 / CoDeDe 430; *4210)
*4533 [1] Cf. Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica *Lumen gentium* sulla chiesa, n. 25 (AAS 57[1965] 29-31 / CoDeDe 138s; *4149)
*4534 [1] Concilio Vaticano I, Costituzione dogmatica *Pastor aeternus* sulla chiesa di Cristo, c. 4 (*3070). Cf. Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica *Lumen gen-*

... Senza dubbio i fedeli, partecipi anch'essi,[1] in certa misura, dell'ufficio profetico di Cristo, in tante maniere contribuiscono ad accrescere la comprensione della fede nella chiesa. «Cresce infatti – così dice il concilio Vaticano II – la percezione delle realtà e delle parole trasmesse, sia mediante la riflessione e lo studio dei credenti che le meditano nel loro cuore [*cf. Lc 2,19.51*), sia mediante l'intelligenza interiormente sperimentata delle realtà spirituali, sia mediante la predicazione di coloro che, con la successione episcopale, hanno ricevuto un sicuro carisma di verità».[2] ... 4532

Tuttavia, per istituzione divina, ammaestrare i fedeli autenticamente, cioè con l'autorità di Cristo a diverso titolo loro partecipata, è competenza esclusiva di questi pastori, successori di Pietro e degli altri apostoli; per questo i fedeli, lungi dal limitarsi ad ascoltarli semplicemente quali esperti della dottrina cattolica, son tenuti ad aderire al loro insegnamento impartito in nome di Cristo, proporzionalmente all'autorità che possiedono e che intendono esercitare.[1] ... 4533

3. *L'infallibilità del magistero della chiesa*

Gesù Cristo, nell'affidare ai pastori l'incarico di insegnare il vangelo a tutto il suo popolo e all'intera famiglia umana, volle dotare il loro magistero di un adeguato carisma di infallibilità in cose riguardanti la fede e i costumi. Poiché tale carisma non proviene da nuove rivelazioni, di cui sarebbero gratificati il successore di Pietro e il collegio episcopale,[1] esso non li dispensa dall'impegno di scrutare, con l'uso di mezzi appropriati, il tesoro della divina rivelazione contenuto nella sacra Scrittura che ci insegna intatta la verità che Dio ha voluto fosse scritta in vista della nostra salvezza,[2] e nella viva tradizione che proviene dagli Apostoli.[3] 4534

Ma nell'esercizio della loro funzione i pastori della chiesa sono convenientemente assistiti dallo Spirito Santo; e questa assistenza raggiunge il vertice, quando ammaestrano il popolo di Dio in modo tale che, per le promesse di Cristo a Pietro e agli altri apostoli, il loro insegnamento è necessariamente immune da errore.

Questo si verifica quando i vescovi dispersi nel mondo, ma in comunione di magistero col successore di Pietro, convergono in un'unica sentenza da ritenersi come definitiva.[1] Lo stesso avviene ancora in modo più evidente, sia quando i vescovi con atto collegiale – come nel caso dei concili ecumenici – unitamente al loro capo visibile definiscono che una dottrina dev'esser ritenu- 4535

tium sulla chiesa, n. 25 (AAS 57[1965] 31 / CoDeDe 141; *4150); Costituzione dogmatica *Dei verbum* sulla divina rivelazione, n. 4 (AAS 58[1966] 819 / CoDeDe 426; *4204).
[2] Cf. Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica *Dei verbum* sulla divina rivelazione, n. 11 (AAS 58[1966] 823 / CoDeDe 434; *4216).
[3] Cf. ib., n. 9-10 (AAS 58[1966] 821s / CoDeDe 430-432; *4212-4214).
*4535 [1] Cf. Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica *Lumen gentium* sulla chiesa, n. 25 (AAS 57[1965] 30 / CoDeDe 139; *4149)

te, doctrinam tenendam definiunt,[2] et *[401]* quando Romanus Pontifex «ex cathedra loquitur, id est, cum omnium christianorum Pastoris et Doctoris munere fungens, pro suprema sua apostolica auctoritate doctrinam de fide vel moribus ab universa Ecclesia tenendam definit».[3]

4536 Secundum autem catholicam doctrinam, infallibilitas Magisterii Ecclesiae non solum ad fidei depositum se extendit, sed etiam ad ea, sine quibus hoc depositum rite nequit custodiri et exponi.[1] Extensio vero illius infallibilitatis ad ipsum fidei depositum, est veritas quam Ecclesia inde ab initiis pro comperto habuit in promissionibus Christi esse revelatam.

Qua nixum veritate, Concilium Vaticanum I materiam fidei catholicae definivit: «Fide divina et catholica ea omnia credenda sunt, quae in verbo Dei scripto vel tradito continentur et ab Ecclesia sive sollemni iudicio, sive ordinario et universali magisterio tamquam divinitus revelata credenda proponuntur».[2] Ea ergo fidei catholicae obiecta – quae dogmatum nomine nuncupantur – necessario sunt et quovis tempore fuerunt incommutabilis norma, sicut pro fide, ita etiam pro scientia theologica.

4. De dono infallibilitatis Ecclesiae non extenuando

4537 Ex iis quae dicta sunt de extensione et condicionibus infallibilitatis Populi Dei ac Magisterii Ecclesiae, consequitur nequaquam christifidelibus fas esse agnoscere in Ecclesia fundamentalem tantum, ut quidam contendunt, in vero permanentiam, quae componi possit cum erroribus passim diffusis in sententiis, quas Ecclesiae Magisterium definitive tenendas docet, aut in Populi Dei indubitanti consensu de rebus fidei et morum. ...

4538 *[402]* ... Exsistit profecto ordo ac veluti hierarchia dogmatum Ecclesiae, cum diversus sit eorum nexus cum fundamento fidei.[1] Haec autem hierarchia significat quaedam ex dogmatibus inniti aliis tamquam principalioribus iisdemque illuminari. Omnia autem dogmata, quippe quae revelata sint, eadem fide divina credenda sunt.[2]

5. De notione infallibilitatis Ecclesiae non corrumpenda

4539 ... Ad ... historicam condicionem quod attinet, initio observandum est sensum, quem enuntiationes fidei continent, partim pendere e linguae adhibitae vi significandi certo quodam tempore certisque rerum adiunctis.

[2] Cf. ib., n. 25 22 (AAS 57[1965] 30 26 / CoDeDe 139 133, *4149 4146).
[3] Concilio Vaticano I, Costituzione dogmatica *Pastor aeternus* sulla chiesa di Cristo, c. 4 (*3074). Cf. Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica *Lumen gentium* sulla chiesa, n. 25 (AAS 57[1965] 29-31 / CoDeDe 139-141; *4149s).

*4535 [2] Cf. ib , n. 25 22 (AAS 57[1965] 30 26 / CoDeDe 139 133; *4149 4146).
[3] Concilio Vaticano I, Costituzione dogmatica *Pastor aeternus* sulla chiesa di Cristo, c. 4 (*3074). Cf. Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica *Lumen gentium* sulla chiesa, n 25 (AAS 57[1965] 29-31 / CoDeDe 139-141; *4149s).

ta per ferma,[2] sia quando il romano pontefice «parla "ex cathedra", quando cioè, nell'adempimento dell'ufficio di pastore e dottore di tutti i cristiani, con la sua suprema potestà apostolica definisce che una dottrina sulla fede o sui costumi dev'esser tenuta per ferma dalla chiesa universale».[3]

Secondo la dottrina cattolica, l'infallibilità del magistero della chiesa si estende non solo al deposito della fede, ma anche a tutto ciò che è necessario perché esso possa esser custodito od esposto come si deve.[1] L'estensione, poi, di tale infallibilità al deposito stesso della fede è una verità che la chiesa, fin dalle origini, ha ritenuto come certamente rivelata nelle promesse di Cristo. 4536

Fondandosi appunto su questa verità, il concilio Vaticano I definì qual è l'oggetto della fede cattolica: «Si devono credere con fede divina e cattolica tutte quelle cose che sono contenute nella parola di Dio scritta o trasmessa, e che dalla chiesa, con solenne giudizio, o nel magistero ordinario e universale, sono proposte a credere come divinamente rivelate».[2] Di conseguenza, l'oggetto della fede cattolica – che specificamente va sotto il nome di dogmi – come necessariamente è ed è sempre stato la norma immutabile per la fede, altrettanto lo è per la scienza teologica.

4. Non sminuire il dono dell'infallibilità della chiesa

Da quanto è stato detto circa la estensione e le condizioni dell'infallibilità del popolo di Dio e del magistero ecclesiastico, consegue che in nessun modo è consentito ai fedeli di riconoscere nella chiesa soltanto una fondamentale permanenza nella verità, conciliabile – come vorrebbero alcuni – con errori qua e là disseminati nelle sentenze insegnate come definitive dal magistero della chiesa ovvero nel consenso senza incertezze del popolo di Dio in cose di fede e di costumi. ... 4537

... Esiste, certo, un ordine e come una gerarchia dei dogmi della chiesa, dato che diverso è il loro nesso con il fondamento della fede.[1] Ma questa gerarchia significa che alcuni dogmi si fondano su altri come principali e ne sono illuminati. Tutti i dogmi, però, perché rivelati, devono essere ugualmente creduti per fede divina.[2] 4538

5. Non falsificare il concetto di infallibilità

... In merito a tale condizionamento storico, si deve anzitutto osservare che il senso contenuto nelle enunciazioni di fede dipende, in parte, dalla peculiarità espressiva di una lingua usata in una data epoca e in determinate circostanze. 4539

[2] Concilio Vaticano I, Costituzione dogmatica *Dei Filius*, c. 3 (*3011): cf. CIC/1917, can. 1323.

*4538 [1] Cf. Concilio Vaticano II, Decreto *Unitatis redintegratio* sull'ecumenismo, n. 11 (AAS 57[1965] 99 / CoDeDe 260; *4192).
[2] Segretariato per l'unità dei cristiani, *Riflessioni e proposte per il dialogo ecumenico*, IV, 4b (Informationsdienst, n. 12 [dic. 1970] 7s).

Praeterea, nonnumquam contingit, ut veritas aliqua dogmatica primum modo incompleto, non falso tamen, exprimatur, ac *[403]* postea, in ampliore contextu fidei aut humanarum cognitionum considerata, plenius et perfectius significetur.

Deinde, Ecclesia novis suis enuntiationibus, ea quae in Sacra Scriptura aut in praeteritis Traditionis expressionibus iam aliquomodo continentur, confirmare aut dilucidare intendit, sed simul de certis quaestionibus solvendis erroribusve removendis cogitare solet; quarum omnium rerum ratio habenda est, ut illae enuntiationes recte explanentur.

Denique, etsi veritates, quas Ecclesia suis formulis dogmaticis reapse docere intendit, a mutabilibus alicuius temporis cogitationibus distinguuntur et sine iis exprimi possunt, nihilominus interdum fieri potest, ut illae veritates etiam a Sacro Magisterio proferantur verbis, quae huiusmodi cogitationum vestigia secumferant. ...

4540 Ipse autem *sensus* formularum dogmaticarum semper verus ac secum constans in Ecclesia manet, etiam cum magis dilucidatur et plenius intellegitur.

Christifideles ergo se avertant oportet ab opinione secundum quam: primum quidem formulae dogmaticae (aut quaedam earum genera) non possint significare determinate veritatem, sed tantum eius commutabiles approximationes, ipsam quodammodo deformantes seu alterantes; deinde eaedem formulae veritatem indeterminate *[404]* tantum significent iugiter quaerendam per supradictas approximationes. Qui talem opinionem amplectantur, relativismum dogmaticum non effugiunt et infallibilitatis Ecclesiae conceptum corrumpunt, qui ad veritatem determinate docendam et tenendam refertur. ...

6. *De ecclesia cum sacerdotio Christi consociata*

4541 *[407]* ... Sacrae autem Traditioni et pluribus Magisterii documentis inhaerens, Concilium Vaticanum II de potestate, quae sacerdotii ministerialis est propria, haec docuit: «Si quilibet credentes baptizare potest, sacerdotis tamen est aedificationem Corporis sacrificio eucharistico perficere»;[1] atque: «Idem vero Dominus, inter fideles, ut in unum coalescerent corpus in quo «omnia membra non eundem actum habent» [*Rm 12,4*], quosdam instituit ministros qui, in societate fidelium, sacra Ordinis potestate pollerent Sacrificium offerendi et peccata remittendi».[2]

Haud dissimili modo secundus Generalis Coetus Synodi Episcoporum iure asseruit solum sacerdotem valere personam Christi agere ad praesidendum

*4541 [1] Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica *Lumen gentium* sulla chiesa, n. 17 (AAS 57[1965] 21 / CoDeDE 123; *4141).

[2] Concilio Vaticano II, Decreto *Presbyterorum ordinis* sul ministero e la vita sacerdotale, n. 2 (AAS 58[1966] 992 / CoDeDe 621s). - Cf. Innocenzo III, Lettera *Eius exemplo* con la professione di fede per i valdesi (PL 215, 1510; *794); Concilio Lateranense IV, Costituzione *Firmiter credimus*, c. 1: «La fede cattolica»

Inoltre, avviene talora che qualche verità dogmatica in un primo tempo sia espressa in modo incompleto, anche se falso mai, e in seguito, considerata in un più ampio contesto di fede o anche di conoscenze umane, riceva più completa e perfetta espressione.

La chiesa, ancora, quando fa enunciazioni nuove, intende confermare o chiarire quel che, in qualche modo, è già contenuto nella Scrittura o in antecedenti espressioni della tradizione, ma abitualmente si preoccupa anche di dirimere certe controversie o di sradicare errori; e di tutto questo si deve tener conto, perché quelle enunciazioni siano rettamente interpretate.

Da aggiungere, infine, che, sebbene le verità che la chiesa con le sue formule dogmatiche intende effettivamente insegnare si distinguano dalle mutevoli concezioni di una determinata epoca e possano essere espresse anche senza di esse, può darsi tuttavia che quelle stesse verità dal sacro magistero siano enunciate con termini che risentono di tali concezioni. ...

Quanto poi al *significato* stesso delle formule dogmatiche, esso nella chiesa rimane sempre vero e coerente, anche quando è maggiormente chiarito e meglio compreso. **4540**

Devono, quindi, i fedeli cristiani rifuggire dall'opinione la quale ritiene che le formule dogmatiche (o qualche categoria di esse) non possono manifestare la verità determinatamente, ma solo delle sue approssimazioni cangianti, che sono, in certa maniera, deformazioni e alterazioni della medesima; e che le stesse formule, inoltre, manifestano soltanto in modo indefinito la verità, la quale deve esser continuamente cercata attraverso quelle approssimazioni. Chi la pensasse così, non sfuggirebbe al relativismo dogmatico e falsificherebbe il concetto d'infallibilità della chiesa, relativo alla verità da insegnare e ritenere in modo determinato. ...

6. *La chiesa associata al sacerdozio di Cristo*

... Quanto, poi, alla potestà che è propria del sacerdozio ministeriale, il **4541** concilio Vaticano II, in accordo con la sacra tradizione e con numerosi documenti del magistero, ha insegnato: «Se chiunque può battezzare i credenti, è tuttavia potestà esclusiva dei sacerdoti completare l'edificazione del Corpo col sacrificio eucaristico»;[1] e ancora: «Il Signore stesso, affinché i fedeli fossero uniti in un unico corpo, nel quale però "le membra non hanno la medesima funzione" [*Rm 12,4*], costituì alcuni di loro come ministri, perché avessero, in seno alla società dei fedeli, la sacra potestà dell'ordine per offrire il sacrificio e rimettere i peccati».[2]

Parimenti, la seconda assemblea generale del sinodo dei vescovi ha a buon diritto affermato che solo il sacerdote è in grado di agire in persona di

(*802); il passo citato sul sacramento eucaristico è da leggersi in connessione con il testo susseguente sul sacramento del battesimo; Concilio di Firenze, Decreto per gli Armeni *Exsultate Deo* (*1321); il passo citato sul ministro dell'eucaristia è da paragonare con i passi contigui sui ministri degli altri sacramenti; Concilio di Trento, sessione 23, Dottrina sul sacramento dell'ordine, c. 4 (*1767); Pio XII, Enciclica *Mediator Dei* (AAS 39[1947] 552-556; *3849-3852).

sacrificali convivio idque perficiendum, in quo Populus Dei oblationi Christi consociatur.[3]

Praetermissis nunc quaestionibus de singulorum sacramentorum ministris, e Sacrae Traditionis et Sacri Magisterii testificatione constat christifideles qui, ordinatione sacerdotali non suscepta, proprio ausu munus sibi sumant eucharistiam conficiendi, id non solum prorsus illicite, sed etiam invalide tentare. Huiusmodi autem abusus, sicubi irrepserint, a Pastoribus Ecclesiae reprimendos esse patet.

4550-4552: S. Congregationis de doctrina fidei declaratio *Quaestio de abortu procurato*, 18 Nov. 1974

De abortu procurato

4550 1. Quaestio de abortu procurato deque lege quae abortus libertatem forte concedat, fere ubique acrium disceptationum argumentum evasit. Quae disceptationes minoris gravitatis profecto essent, si de vitae humanae causa non ageretur, quae primordiale bonum est, necessario tuendum ac promovendum. Id cuique patet, quamquam multi rationes quaerere conantur, ut, contra manifestam rei veritatem, etiam abortus huic causae inservire possit. Ac mirum non videri non potest, quod dum ex una parte gliscere cernimus apertam reclamationem adversus poenam capitis et quodlibet belli genus, ex altera vero parte animadvertimus magis magisque abortus libertatem vindicari, sive absolutam sive certis limitibus circumscriptam, qui quidem laxiores usque fiunt.

Ecclesia autem, utpote quae plane sit conscia ad muneris sui partes pertinere hominis defensionem contra ea omnia, quae illum destruere vel dehonestare possint, hanc quaestionem silentio praeterire nequit: cum Dei Filius homo factus sit, iam nemo est, qui, ob communem naturam humanam, frater eius non sit, nec vocetur ut christianus fiat, ad salutem ab ipso accipiendam.

4551 *[737]* ... 10. Circa mutua iura et officia personae atque societatis, ad moralem disciplinam spectat conscientias illuminare, ad ius vero definire atque ordinare quae sint officia praestanda. Iamvero, complura quidem iura sunt, quae humana societas tribuere per se nequit, utpote quae ei praecedant, quae tamen et tutari et efficacia reddere debet: huiusmodi sunt, maxima ex parte, ea quae hodie «iura hominis» appellantur, quaeque nostra haec aetas se plane declaravisse gloriatur.

4552 11. Primum personae humanae est ius vivendi. Ei alia quidem sunt bona, quorum nonnulla sane pretiosiora sunt, at ius ad vitam fundamentum est atque condicio ceterorum, ac proinde magis quam cetera protegendum est. Ad societatem vel publicam auctoritatem, quaecumque est eius forma, nullo modo spectat illud ius aliis reservare, aliis autem auferre: quodlibet huius generis discrimen, tum nomine stirpis vel sexus, tum nomine coloris corporis vel religionis factum, semper iniquum est. Illud enim est ius non ex gratia aliena profluens, sed cuilibet gratiae antecedens, ac postulat proinde, ut agnoscatur; si denegatur, stricta iustitia violatur.

[3] Documento *De Sacerdotio ministeriali* del Sinodo dei vescovi (1971), I, 4 (AAS 63[1971] 906).

Cristo per presiedere e compiere il convito sacrificale, nel quale il popolo di Dio è associato all'oblazione di Cristo.[3]

Senza voler ora toccare le questioni sui ministri dei singoli sacramenti, stando alla testimonianza della sacra tradizione e del sacro magistero, è evidente che i fedeli i quali, senza aver ricevuto l'ordinazione sacerdotale, di proprio arbitrio si arrogassero la funzione di fare l'eucaristia, agirebbero, oltre che in modo gravemente illecito, in modo anche invalido. Ed è evidente che abusi del genere, qualora si siano introdotti, devono essere stroncati dai pastori della chiesa.

4550-4552: Dichiarazione *Quaestio de abortu procurato* della Congregazione per la dottrina della fede sull'aborto, 18 nov. 1974

Ed.: AAS 66(1974) 730-737.

L'aborto procurato

1. Il problema dell'aborto procurato e della sua eventuale liberalizzazione legale è diventato, un po' dappertutto, tema di discussioni appassionate. 4550
Questi dibattiti sarebbero meno gravi, se non si trattasse della vita umana, valore primordiale che è necessario proteggere e promuovere. Ciascuno lo comprende, anche se parecchi cercano ragioni per far servire a questo fine, contro ogni evidenza, anche l'aborto. Non ci si può, in effetti, non stupire nel veder crescere, da una parte, la netta protesta contro la pena di morte, contro ogni forma di guerra, e, dall'altra, la rivendicazione di rendere libero l'aborto, sia interamente, sia su indicazioni sempre più larghe.

La chiesa è pienamente cosciente che spetta alla sua vocazione di difendere l'uomo contro tutto ciò che potrebbe dissolverlo o avvilirlo, per tacere su tale argomento: poiché il Figlio di Dio si è fatto uomo, non c'è uomo che non sia suo fratello in quanto uomo e che non sia chiamato a divenire cristiano e a ricevere da lui la salvezza.

... 10. Sui diritti e sui doveri reciproci della persona e della società, spet- 4551
ta alla morale illuminare le coscienze, al diritto di precisare e di organizzare le prestazioni. Ora ci sono precisamente vari diritti che non spetta alla società accordare, perché essi le sono anteriori, ma che essa ha il dovere di tutelare e di far valere: tali sono la maggior parte di quelli che oggi si chiamano i «diritti dell'uomo», e che la nostra epoca si gloria di aver formulato.

11. Il primo diritto di una persona umana è la sua vita. Essa ha altri beni, 4552
ed alcuni sono più preziosi, ma quello è fondamentale, condizione di tutti gli altri. Perciò esso deve essere protetto più di ogni altro. Non spetta alla società, non spetta alla pubblica autorità, qualunque ne sia la forma, riconoscere questo diritto ad alcuni e non ad altri: ogni discriminazione è iniqua, sia che si fondi sulla razza o sul sesso, sia sul colore o sulla religione. Non è il riconoscimento da parte degli altri che costituisce questo diritto; esso esige di essere riconosciuto ed è strettamente ingiusto il rifiutarlo.

4560-4561: S. Congregationis pro doctrina fidei responsa ad Conferentiam episcopalem Americae Septentrionalis *Haec Sacra Congregatio*, 13 Mart. 1975

De sterilizatione

4560 1. Quaecumque sterilizatio quae ex seipsa, seu ex natura et conditione propria, immediate hoc solummodo efficit ut facultas generativa incapax reddatur ad consequendam procreationem, habenda est pro sterilizatione directa, prout haec intelligitur in declarationibus Magisterii Pontificii, speciatim Pii XII.[1]

Absolute, ergo, interdicta manet iuxta doctrinam Ecclesiae, non obstante quacumque recta intentione subiectiva agentium consulendi curae vel praeventioni mali sive physici sive psychici, quod ex praegnatione praevidetur vel timetur eventurum. Et quidem graviore ratione interdicitur sterilizatio ipsius facultatis, quam sterilizatio singulorum actuum, cum illa statum sterilitatis in personam inducat, fere semper irreversibilem.

Neque invocari potest ullum mandatum publicae auctoritatis, quae ex titulo necessarii boni communis velit imponere sterilizationem directam, quippe quae laederet dignitatem et inviolabilitatem personae humanae.[2] Pariter invocari non potest in casu principium totalitatis, quo iustificantur interventus in organa propter maius bonum personae; sterilitas enim in se intenta non dirigitur ad personae bonum integrale recte intentum «rerum bonorumque ordine servato»,[3] *[739]* si quidem eius bono ethico, quod est supremum, nocet, cum ex proposito privet essentiali elemento praevisam libereque electam activitatem sexualem. Hinc articulus 20 Codicis ethicae medicalis a Conferentia a. 1971 promulgati reddit fideliter doctrinam tenendam, eiusque observantia urgeri debet.

4561 2. Congregatio, dum confirmat traditionalem hanc Ecclesiae doctrinam, non ignorat factum dissensus ex parte plurium theologorum adversus eam existens. Negat, tamen, significationem doctrinalem huic facto, ut tali, attribui posse ad constituendum «locum theologicum» quem invocare valeant fideles ut, derelicto Magisterio authentico, adhaereant sententiis privatorum theologorum ab eo dissentientibus.[1]

*4560 [1] Cf. soprattutto i due discorsi all'Unione cattolica delle ostetriche e alla Società internazionale per ematologia (AAS 43[1951] 843s; 50[1958] 734-737); Paolo VI, Enciclica *Humane vitae*, 25 luglio 1968, n 14 (AAS 60[1968] 490s; *4476)
[2] Cf Pio XI, Enciclica *Casti connubii*, 31 dic 1930 (AAS 22[1930] 565; *3722).
[3] Paolo VI, Enciclica *Humanae vitae*, n 10 (AAS 60[1968] 487)

4560-4561: Risposte *Haec Sacra Congregatio* della Congregazione per la dottrina della fede alla Conferenza episcopale nordamericana, 13 marzo 1975

Ed.: AAS 68(1976) 738s.

Sterilizzazione

1. Ogni sterilizzazione che per se stessa, cioè per sua propria natura e 4560
condizione, ha per unico effetto immediato di rendere la facoltà generativa incapace di procreare, dev'essere considerata sterilizzazione diretta, nel senso in cui questo termine è inteso nelle dichiarazioni del magistero pontificio, specialmente di Pio XII.[1]

Perciò, nonostante ogni soggettiva buona intenzione di coloro i cui interventi sono ispirati alla cura o alla prevenzione di una malattia fisica o mentale prevista o temuta come risultato di una gravidanza, siffatta sterilizzazione rimane assolutamente proibita secondo la dottrina della chiesa. E infatti la sterilizzazione della facoltà generativa è proibita per un motivo ancor più grave che la sterilizzazione del singoli atti, poiché produce nella persona uno stato di sterilità quasi sempre irreversibile.

Né può essere invocata disposizione alcuna della pubblica autorità, che cercasse di imporre la sterilizzazione diretta come necessaria al bene comune, poiché siffatta sterilizzazione intacca la dignità e la inviolabilità della persona umana.[2] Similmente non può essere neppure invocato in questo caso il principio di totalità, in virtù del quale vengono giustificati interventi sugli organi a motivo di un maggior bene della persona; la sterilità per se stessa intesa, infatti, non è orientata al bene integrale della persona rettamente inteso, «nell'osservanza del retto ordine delle cose e dei beni»,[3] dal momento che è contraria al bene morale della persona, che è il bene più alto, privando di proposito la prevista e liberamente scelta attività sessuale di un elemento essenziale. Perciò l'articolo 20 del codice etico-sanitario promulgato nel 1971 dalla conferenza rispecchia fedelmente la dottrina che bisogna tenere e la cui osservanza bisogna richiedere.

2. La congregazione, mentre conferma questa dottrina tradizionale della 4561
chiesa, non ignora il frutto del dissenso che esiste contro di essa da parte di parecchi teologi. La congregazione, tuttavia, nega che si possa attribuire un significato dottrinale a questo fatto in quanto tale, quasi che esso costituisca un «luogo teologico» che i fedeli possono invocare, abbandonando il magistero autentico della chiesa per aderire a opinioni di teologi privati dissenzienti da esso.[1]

*4561 [1] Cf Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica *Lumen gentium* sulla chiesa, n. 25 (AAS 57[1965] 29s; *4149); Pio XII, Discorso ai cardinali del 2 nov. 1954 (AAS 46[1954] 672); Enciclica *Humani generis* (AAS 42[1950] 568; *3885); Paolo VI, Discorso al Congresso sulla teologia del concilio Vaticano II (AAS 58[1966] 889-896, partic. 890-894); Discorso ai membri della Congregazione dei Redentoristi (CSSR) (AAS 59[1967] 960-963, partic. 962).

4570-4579: Adhortatio apostolica *Evangelii nuntiandi*, 8 Dec. 1975

L'evolversi della chiesa cattolica in chiesa mondiale multiculturale rese necessaria una nuova formulazione del concetto di evangelizzazione. Dieci anni dopo la conclusione del concilio Vaticano II e per riassumere le proposte del Sinodo romano dei vescovi del 1974 sul tema «L'evangelizzazione nel mondo contemporaneo», Paolo VI emanò questa esortazione apostolica, che connettendosi al decreto conciliare *Ad gentes* sull'attività missio- ▷

De nuntio Iesu

4570 6. Quod testimonium Christus Dominus de se ipse perhibuit et S. Lucas rettulit in Evangelio suo – «Oportet me evangelizare verbum [*regnum*] Dei»[1] – magnum sane momentum habet, quippe quod uno vocabulo totum Iesu munus ac mandatum definiat: «Quia ideo missus sum».[2] Quae quidem verba plenam suam significationem prae se ferunt, si cum superioribus textus evangelici locis comparantur, ubi Christus sibi attribuit sententiam Isaiae prophetae: «Spiritus Domini super me; propter quod unxit me, evangelizare pauperibus misit me».[3]

Laetum nuntium de civitate in civitatem afferre, pauperioribus in primis, qui saepe ad illud accipiendum sunt animo propensiores, ut declaretur impletas esse promissiones Foederis, a Deo oblati: hoc proprium munus est, ad quod exsequendum Iesus se esse a Patre missum profitetur. Omnes quoque Christi mysterii partes – Incarnatio ipsa, miracula, doctrina, discipulorum vocatio, missio duodecim Apostolorum, crux et Resurrectio, perpetua inter suos praesentia – spectaverunt ad ipsam Evangelii nuntiandi actionem. ...

4571 *[10]* ... 9. Tamquam Boni sui Nuntii caput et veluti centrum, Christus salutem annuntiat, scilicet magnum Dei donum, quod habendum est non solum liberatio ab iis omnibus, quibus homo opprimitur, sed potissimum a peccato et a Maligno liberatio cum gaudio coniuncta, quo quis fruitur, cum Deum cognoscit et ab Eo cognoscitur, Eum videt, in Eo fidenter quiescit. Haec omnia fieri incipiunt per Christi vitae decursum atque eius morte ac resurrectione perpetuo comparantur, sed inter historiae *[11]* vices in patientia sunt provehenda, donec explete perficiantur die supremi illius Christi adventus, qui quando venturus sit nemo novit praeter Patrem.[1]

4572 10. Hoc *Regnum* atque haec *Salus* – quae verba quaedam quasi claves sunt ad intellegendam Iesu Christi evangelizationem – a quolibet homine ut gratia ac misericordia accipi possunt; eadem tamen unusquisque simul consequi debet per vim – ea, ut ait Dominus, violenti rapiunt –[1] per laborem et dolorem, per vitam ad Evangelii normas traductam, per sui abnegationem et crucem, per spiritum evangelicarum Beatitudinum. At in primis eadem bona quisque consequi potest per plenam sui ipsius spiritualem renovationem, quae in Evangelio *metánoia* appellatur, scilicet per totius hominis conversionem, quo ipsius mens et cor penitus immutantur.[2]

***4570** [1] Lc 4,43.
[2] Ib.
[3] Lc 4,18; cf. Is 61,1.

4570-4579: Esortazione apostolica *Evangelii nuntiandi*, 8 dic. 1975

naria (AAS 58[1966] 947-990), mette in risalto che le chiese locali e particolari sono forme che concretizzano la chiesa universale, parla dell'evangelizzazione delle culture e fa propria l'«opzione» latino-americana «per i poveri» (cf. *4493-4496). – *Ed.*: AAS 68 (1976) 9-26.

Il messaggio di Gesù

6. La testimonianza che il Signore dà di se stesso e che san Luca ha raccolto nel suo vangelo – «Devo annunziare la buona novella della parola [*del regno*] di Dio»[1] – ha senza dubbio una grande portata, perché definisce con una parola la missione di Gesù: «Per questo sono stato mandato».[2] Queste parole acquistano tutta la loro significazione, se si accostano ai versetti precedenti, dove il Cristo aveva applicato a se stesso l'espressione del profeta Isaia: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione, e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto annuncio».[3] 4570

Proclamare di città in città, soprattutto ai più poveri, che spesso sono i più disposti ad accoglierlo, il gioioso annuncio del compimento delle promesse e dell'alleanza proposta da Dio: tale è la missione per la quale Gesù si dichiara inviato dal Padre. E tutti gli aspetti del suo ministero – la stessa incarnazione, i miracoli, l'insegnamento, la chiamata dei discepoli, l'invio dei dodici, la croce e la risurrezione, la permanenza della sua presenza in mezzo ai suoi – sono componenti della sua attività evangelizzatrice. ...

... 9. Come nucleo e centro della buona novella, il Cristo annunzia la salvezza, dono grande di Dio, che non solo è liberazione da tutto ciò che opprime l'uomo, ma è soprattutto liberazione dal peccato e dal maligno, nella gioia di conoscere Dio e di essere conosciuti da lui, di vederlo, di abbandonarsi a lui. Tutto ciò comincia durante la vita del Cristo, è definitivamente acquisito mediante la sua morte e la sua risurrezione, ma deve essere pazientemente condotto nel corso della storia, per essere pienamente realizzato nel giorno della venuta definitiva del Cristo, che nessuno sa quando avrà luogo, eccetto il Padre.[1] 4571

10. Questo *Regno* e questa *salvezza*, parole-chiave dell'evangelizzazione di Gesù Cristo, ogni uomo può riceverli come grazia e misericordia, e nondimeno ciascuno deve, al tempo stesso, conquistarli con la forza – appartengono ai violenti, dice il Signore –[1] con la fatica e la sofferenza, con una vita secondo il vangelo, con la rinunzia e la croce, con lo spirito delle beatitudini. Ma, prima di tutto, ciascuno li conquista mediante un totale capovolgimento interiore che il vangelo designa col nome di *metánoia*, una conversione radicale, un cambiamento profondo della mente e del cuore.[2] 4572

***4571** [1] Cf. Mt 24,36; At 1,7; 1Ts 5,1s.
***4572** [1] Cf. Mt 11,12; Lc 16,16.
[2] Cf. Mt 4,17.

4573 *[13]* 14. ... Hoc Ecclesia probe novit, cum prorsus sibi sit conscia verbum Salvatoris – «oportet me evangelizare Regnum Dei» –[1] verissime in se ipsam cadere. Ac libenter quidem cum S. Paulo addit: «Si evangelizavero non est mihi gloria; necessitas enim mihi incumbit; vae mihi, si non evangelizavero».[2] ...

Siquidem evangelizandi munus habendum est gratia ac vocatio Ecclesiae propria, verissimamque eius indolem exprimit. Ecclesia evangelizandi causa exstat, id est ut praedicet ac doceat verbum Dei, ut per eam donum gratiae ad nos perveniat, ut peccatores cum Deo reconcilientur, ut denique Christi sacrificium in perpetuum repraesentet in Missa celebranda, quae eius mortis eiusque gloriosae Resurrectionis memoriale est.

De evangelizatione et cultura

4574 *[17]* 18. Ecclesia sentit evangelizare idem revera esse ac Bonum Nuntium exportare in omnes usque coetus generis humani, ut, dum hoc propria vi intrinsecus penetrat, humanitatem ipsam novam efficiat: «Ecce nova facio omnia».[1] ...

4575 *[18]* 19. ... non solum quidem Ecclesiae interest Evangelium praedicare in latioribus semper locorum finibus illudve hominum multitudinibus usque maioribus, sed ipsius etiam Evangelii potentia tangere et quasi evertere normas iudicandi, bona quae plus momenti habent, studia ac rationes cogitandi, motus impulsores et vitae exemplaria generis humani, quae cum Dei verbo salutisque consilio repugnant.

4576 20. ... evangelizare oportere – non foris, tamquam si ornamentum aliquod vel exterior color addatur, sed intus, ex vitae centro et ad vitae radices – seu Evangelio perfundere culturas atque etiam culturam hominis, secundum latissimum illum ac plenissimum sensum, quem hae voces accipiunt in Constitutione *Gaudium et spes*,[1] cum inde proceditur semper ab ipsa persona humana, semperque reditur ad necessitudinem inter personas atque coniunctionem earum cum Deo.

4577 Evangelium, ac proinde evangelizatio, aequari sane non possunt cum aliqua cultura, cum soluta sint ab omnibus culturis. Nihilominus Regnum, quod Evangelio nuntiatur, in vitae usum deducitur ab hominibus, qui sua certa cultura imbuti sunt, atque in Regno aedificando necessario usurpanda sunt quaedam elementa culturae et culturarum humanarum. Etsi *[19]* Evangelium et evangelizatio ad nullam proprie culturam pertinent, tamen non eiusmodi sunt plane, ut cum iis componi nequeant, sed contra valent easdem penetrare, neque ulli deserviunt.

4578 Discidium inter Evangelium et culturam sine dubio detrimentosus nostri temporis casus est, sicut etiam aliis aetatibus fuit. Proinde, oportet omnem opem operamque impendere, ut sedulo studio humana cultura, sive potius ipsae culturae evangelizentur. Renasci eas necesse est ex sua cum Bono Nuntio coniunctione. Verumtamen, huiusmodi coniunctio non eveniet, nisi Bonus Nuntius proclamabitur.

Evangelizzazione: compito primario della chiesa

14. La chiesa lo sa. Essa ha una viva consapevolezza che la parola del Salvatore – «Devo annunziare la buona novella del regno di Dio» –[1] si applica in tutta verità a lei stessa. E volentieri aggiunge con san Paolo: «Per me evangelizzare non è un titolo di gloria, ma un dovere. Guai a me se non predicassi il vangelo!».[2] ... 4573

Evangelizzare, infatti, è la grazia e la vocazione propria della chiesa, la sua identità più profonda. Essa esiste per evangelizzare, vale a dire per predicare ed insegnare, essere il canale del dono della grazia, riconciliare i peccatori con Dio, perpetuare il sacrificio del Cristo nella s. messa che è il memoriale della sua morte e della sua gloriosa risurrezione.

Evangelizzazione e cultura

18. Evangelizzare, per la chiesa, è portare la buona novella in tutti gli strati dell'umanità e, col suo influsso, trasformare dal di dentro, rendere nuova l'umanità stessa: «Ecco io faccio nuove tutte le cose».[1] ... 4574

19. ... per la chiesa non si tratta soltanto di predicare il vangelo in fasce geografiche sempre più vaste o a popolazioni sempre più estese, ma anche di raggiungere e quasi sconvolgere mediante la forza del vangelo i criteri di giudizio, i valori determinanti, i punti di interesse, le linee di pensiero, le fonti ispiratrici e i modelli di vita dell'umanità, che sono in contrasto con la parola di Dio e col disegno della salvezza. 4575

20. ... occorre evangelizzare – non in maniera decorativa, a somiglianza di vernice superficiale, ma in modo vitale, in profondità e fino alle radici – la cultura e le culture dell'uomo, nel senso ricco ed esteso che questi termini hanno nella costituzione *Gaudium et spes*,[1] partendo sempre dalla persona e tornando sempre ai rapporti delle persone tra loro e con Dio. 4576

Il vangelo, e quindi l'evangelizzazione, non si identificano certo con la cultura, e sono indipendenti rispetto a tutte le culture. Tuttavia il regno, che il vangelo annunzia, è vissuto da uomini profondamente legati a una cultura, e la costruzione del regno non può non avvalersi degli elementi della cultura e delle culture umane. Indipendenti di fronte alle culture il vangelo e l'evangelizzazione non sono necessariamente incompatibili con esse, ma capaci di impregnarle tutte, senza asservirsi ad alcuna. 4577

La rottura tra vangelo e cultura è senza dubbio il dramma della nostra epoca, come lo fu anche di altre. Occorre quindi fare tutti gli sforzi in vista di una generosa evangelizzazione della cultura, più esattamente delle culture. Esse devono essere rigenerate mediante l'incontro con la buona novella. Ma questo incontro non si produrrà, se la buona novella non è proclamata. 4578

*4573 [1] Lc 4,43.
[2] 1Cor 9,16.
*4574 [1] Ap 21,5; cf. 2Cor 5,17, Gal 6,15.
*4576 [1] Cf. Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale *Gaudium et spes* sulla chiesa nel mondo contemporaneo, n. 53 (AAS 58[1966] 1075).

De evangelizatione et promotione humana

4579 *[26]* 31. Revera inter evangelizationem et promotionem humanam, seu progressionem et liberationem, interveniunt intima vincula coniunctionis: vincula sunt ordinis anthropologici, quia homo evangelizandus non est aliquid a rebus abstractum, sed persona obnoxia quaestionibus socialibus et oeconomicis; vincula sunt etiam ordinis theologici, quia consilium creationis segregari non potest a consilio redemptionis, quae pertingit usque ad condiciones valde concretas iniustitiae evincendae itemque iustitiae reparandae; vincula sunt etiam ordinis summe evangelici, qui est ordo caritatis: quo modo, enim, mandatum novum proclamari potest, nisi cum iustitia et pace promovetur vera ac germana progressio hominis?

Istud voluimus afferre, cum monuimus non esse admittendum, in evangelizatione neglegi «posse vel debere gravitatem maximam ... illarum quaestionum, quae hodie tantopere agitantur et quae respiciunt iustitiam, liberationem, progressionem et pacem in mundo. Si enim istud fiat, etiam ignoretur doctrina Evangelii de amore erga proximum patientem et egentem».[1]

4580-4584: S. Congregationis pro doctrina fidei declaratio de quibusdam quaestionibus ad sexualem ethicam spectantibus *Persona humana*, 29 Dec. 1975

De hominis dignitate et lege divina

4580 3. Nostrae aetatis homines magis in dies sibi persuasum habent personae humanae dignitatem vocationemque id postulare, ut ipsi, rationis lumine ducti, bona virtutesque naturae suae insita detegant, continenter promoveant, in vitaeque suae *[79]* actionem traducant, eo quidem consilio, ut magis in dies progredi possint.

Attamen in re morali aestimanda homo nequaquam arbitrio suo procedere potest: «In imo conscientiae legem detegit, quam ipse sibi non dat, sed cui oboedire debet ... Nam homo legem in corde scriptam habet, cui parere dignitas eius est et secundum quam ipse iudicabitur».[1]

Praeterea nobis christianis Deus per revelationem suam notum fecit suum salutis consilium, ac proposuit tamquam supremam atque immutabilem vitae normam, Christum, Salvatorem et Sanctificatorem, per doctrinam et exempla Ipsius, qui dixit: «Ego sum lux mundi: qui sequitur me non ambulat in tenebris, sed habebit lumen vitae».[2]

Hominis, igitur, dignitas vere promoveri nequit, nisi ordo essentialis eius naturae servatur. Fatendum quidem est, per civilis cultus decursum bene multas rerum condiciones vitaeque humanae necessitates mutatas esse atque in posterum etiam mutatum iri; at quilibet morum profectus et quodlibet vivendi genus contineri debent intra fines, quos statuunt immutabilia principia, quae

*4579 [1] Paolo VI, Discorso del 27 sett. 1974 all'apertura del III Sinodo dei vescovi (AAS 66[1974] 562).

Evangelizzazione e promozione dell'uomo

31. Tra evangelizzazione e promozione umana – sviluppo, liberazione – 4579
ci sono infatti dei legami profondi. Legami di ordine antropologico, perché l'uomo da evangelizzare non è un essere astratto, ma è condizionato dalle questioni sociali ed economiche. Legami di ordine teologico, poiché non si può dissociare il piano della creazione da quello della redenzione che arriva fino alle situazioni molto concrete dell'ingiustizia da combattere e della giustizia da restaurare. Legami dell'ordine eminentemente evangelico, quale è quello della carità: come infatti proclamare il comandamento nuovo senza promuovere nella giustizia e nella pace la vera, l'autentica crescita dell'uomo?

Noi abbiamo voluto sottolineare questo ricordando che è impossibile accettare che «nell'evangelizzazione si possa o si debba trascurare l'importanza dei problemi, oggi così dibattuti, che riguardano la giustizia, la liberazione, lo sviluppo e la pace del mondo. Sarebbe dimenticare la lezione che ci viene dal vangelo sull'amore del prossimo sofferente e bisognoso».[1]

4580-4584: Dichiarazione *Persona humana* della Congregazione per la dottrina della fede su alcuni problemi di etica sessuale, 29 dic. 1975

Ed.: AAS 68(1976) 78-86.

Dignità dell'uomo e legge divina

3. Gli uomini del nostro tempo sono sempre più persuasi che la dignità e 4580
la vocazione della persona umana richiedono che, alla luce della loro ragione, essi scoprano i valori inscritti nella loro natura, che li sviluppino incessantemente e li realizzino nella loro vita, in vista di un sempre maggiore progresso.

Ma, in materia morale, l'uomo non può emettere giudizi di valore secondo il suo personale arbitrio: «Nell'intimo della propria coscienza l'uomo scopre una legge che non è lui a darsi e alla quale deve obbedire. ... Egli ha una legge scritta da Dio dentro il suo cuore, obbedire alla quale è la dignità stessa dell'uomo e secondo la quale egli sarà giudicato».[1]

Inoltre, a noi cristiani, Dio mediante la sua rivelazione ha fatto conoscere il suo disegno di salvezza e ha proposto il Cristo, salvatore e santificatore, nella sua dottrina e nel suo esempio, come la norma suprema e immutabile della vita, lui, il quale ha detto: «Io sono la luce del mondo; chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita».[2]

Non può, dunque, esserci vera promozione della dignità dell'uomo se non nel rispetto dell'ordine essenziale della sua natura. Certo, nella storia della civiltà, molte condizioni concrete ed esigenze della vita umana sono mutate e muteranno ancora; ma ogni evoluzione dei costumi e ogni genere di vita devono essere contenuti nei limiti imposti dai principi immutabili, fondati sugli

*4580 [1] Concilio Vaticano II. Costituzione pastorale *Gaudium et spes*, n. 16 (AAS 58[1966] 1037, *4316)
[2] Gv 8,12.

innituntur in elementis constitutivis et relationibus essentialibus cuiusque humanae personae; quae elementa ac relationes historica adiuncta transcendunt.

Haec principia fundamentalia, quae humana ratio percipere potest, continentur in «lege divina, aeterna, obiectiva et universali, qua Deus consilio sapientiae et dilectionis suae mundum universum viasque communitatis ordinat, dirigit, gubernat. Huius suae legis Deus hominem participem reddit, ita ut providentia divina suaviter disponente, veritatem incommutabilem magis magisque cognoscere possit».[3] Haec autem lex divina nostrae cognitioni pervia est. *[80]*

De Ecclesiae doctrina et lege naturali

4581 4. Perperam, igitur, multi hodie negant sive in natura humana sive in lege revelata ullam aliam inveniri posse normam absolutam atque immutabilem de actionibus particularibus praeter eam, quae exprimitur per generalem legem caritatis et observantiae dignitatis humanae. Ad quod quidem probandum iidem hanc afferunt rationem: ea quae normae legis naturalis vel Sacrarum Scripturarum praecepta vocari solent, potius formae cuiusdam humani cultus particularis, certo historiae tempore expressae, habenda sunt.

At vero revelatio divina atque etiam, in rerum ordine sibi proprio, naturalis rationis sapientia, cum germanas attingunt humani generis necessitates, simul necessario in luce ponunt leges immutabiles in elementis constitutivis naturae hominis insitas, quae eaedem apparent in omnibus viventibus qui ratione praediti sunt.

Accedit, quod a Christo Ecclesia instituta est tamquam «columna et firmamentum veritatis».[1] Ipsa, auxiliante Spiritu Sancto, sine intermissione custodit et sine errore tradit veritates ordinis moralis, atque authentice interpretatur non solum legem positivam revelatam, «sed etiam principia ordinis moralis ex ipsa natura humana profluentia»,[2] quae spectant ad plenum hominis profectum eiusque sanctificationem. Ecclesia reapse per totum suae historiae decursum semper retinuit certa legis naturalis praecepta vim habere absolutam atque immutabilem, eorumque violationem censuit doctrinae et spiritui Evangelii repugnare.

4582 *[82]* ... 7. Multi his diebus ius vindicant ad sexualem iunctionem ante initum matrimonium, saltem ubi firma voluntas nubendi atque affectio iam quodammodo coniugalis in amborum animis postulant illud complementum, quod ipsi connaturale esse arbitrantur; idque praesertim, quoties matrimonii celebratio externis rerum adiunctis impeditur, vel haec intima coniunctio necessaria iudicatur, ut amor ipse permaneat.

[3] Concilio Vaticano II, Dichiarazione *Dignitatis humanae* sulla libertà religiosa, n. 3 (AAS 58[1966] 931; *4242).

*4581 [1] 1Tm 3,15.

[2] Concilio Vaticano II, Dichiarazione *Dignitatis humanae* sulla libertà religiosa,

elementi costitutivi e le relazioni essenzali di ogni persona umana: elementi e relazioni che trascendono le contingenze storiche.

Questi principi fondamentali, che la ragione può cogliere, sono contenuti nella «legge divina, eterna, oggettiva e universale, per mezzo della quale Dio, nel suo disegno di sapienza e di amore, ordina, dirige e governa l'universo e le vie della società umana. Dio rende partecipe l'uomo di questa sua legge, cosicché l'uomo, sotto la sua guida soavemente provvida, possa sempre meglio conoscere l'immutabile verità».[3] Questa legge è accessibile alla nostra conoscenza.

Dottrina della chiesa e legge naturale

4. A torto, quindi, molti oggi pretendono che, per servire di regola alle azioni particolari, non si possa trovare né nella natura umana né nella legge rivelata altra norma assoluta e immutabile, se non quella che si esprime nella legge generale della carità e del rispetto della dignità umana. A prova di questa asserzione essi sostengono che nelle cosiddette norme della legge naturale o precetti della sacra Scrittura, non si deve vedere altro che determinate espressioni di una forma di cultura particolare in un certo momento della storia. 4581

Ma, in realtà, la rivelazione divina e, nel suo proprio ordine, la sapienza filosofica, mettendo in rilievo esigenze autentiche della umanità, per ciò stesso manifestano necessariamente l'esistenza di leggi immutabili, inscritte negli elementi costitutivi della natura umana e che si manifestano identiche in tutti gli esseri, dotati di ragione.

Inoltre, Cristo ha istituito la sua chiesa come «colonna e sostegno della verità».[1] Con l'assistenza dello Spirito Santo, essa conserva incessantemente e trasmette senza errore le verità dell'ordine morale, e interpreta autenticamente non soltanto la legge positiva rivelata, «ma anche i principi dell'ordine morale che scaturiscono dalla stessa natura umana»,[2] e che concernono il pieno sviluppo e la santificazione dell'uomo. Ora di fatto, la chiesa, nel corso della sua storia, ha costantemente considerato un certo numero di precetti della legge naturale come aventi valore assoluto e immutabile, e ha visto nella loro trasgressione una contraddizione con la dottrina e lo spirito del vangelo.

... 7. Molti oggi rivendicano il diritto all'unione sessuale prima del matrimonio, almeno quando una ferma volontà di sposarsi e un affetto, in qualche modo già coniugale nella psicologia dei soggetti, richiedono questo completamento, che essi stimano connaturale; ciò soprattutto quando la celebrazione del matrimonio è impedita dalle circostanze esterne, o se questa intima relazione sembra necessaria perché sia conservato l'amore. 4582

n. 14 (AAS 58[1966] 940); cf. Pio XI, Enciclica *Casti connubii*, 31 dic. 1930 (AAS 22[1930] 579s); Pio XII, Discorso del 2 nov. 1954 (AAS 46[1954] 671s); Giovanni XXIII, Enciclica *Mater et magistra*, 15 maggio 1961 (AAS 53[1961] 457); Paolo VI, Enciclica *Humanae vitae*, 25 luglio 1968, n 4 (AAS 60[1968] 483)

Huiusmodi opinio christianae doctrinae adversatur, quae statuit qualemcumque genitalem hominis actionem matrimonii terminis contineri debere. Quantumvis enim firmum est eorum propositum, qui praematuris hisce iunctionibus sese vinciunt, nihilominus hae iunctiones haud sinunt, ut sinceritas ac fi- delitas mutuae necessitudinis inter viri ac mulieris personas in tuto ponantur, nec praesertim ut haec necessitudo a cupiditatum et arbitrii mobilitate protegatur. ...

De pastorali cura et homosexualitate

4583 *[84]* ... 8. Nostra aetate, contra perpetuam Magisterii doctrinam ac moralem populi christiani sensum, aliqui – secuti indicia psychologicae naturae – coeperunt indulgenter iudicare, immo etiam prorsus excusare relationes homosexuales quarundam personarum. ...

[85] ... Etenim, secundum obiectivum rerum ordinem moralem iunctiones homosexuales sunt actus, qui sua necessaria et essentiali ordinatione privantur. In Sacris Scripturis reprobantur uti graves depravationes, immo exhibentur tamquam funesta repudiationis Dei consecutio.[1] Haec quidem Divinarum Scripturam sententia non sinit, ut concludatur eos omnes, qui ista deformitate laborent, hac de causa iam in personali culpa esse; nihilominus testatur actus homosexualitatis suapte intrinseca natura esse inordinatos, neque unquam ullo modo approbari posse.

De pastorali cura et masturbatione

4584 9. Saepe hodie in dubium vocatur vel aperte negatur tradita catholicae Ecclesiae doctrina, secundum quam masturbatio gravem in re morali deordinationem constituit. Psychologia et sociologia, uti aiunt, ostendunt illam, praesertim in adulescentibus, ad maturescentem sexualitatem communiter pertinere, ac nihil propterea verae et gravis culpae in ea contineri, nisi quatenus consulto quis se dederit solitariae voluptati in eo ipso circumclusae («ipsatio»); quo in casu actum utique omnino op*[86]*poni communioni amoris inter diversi sexus personas, quam quidem contendunt praecipuum esse propositum usus sexualis facultatis.

Haec tamen opinio et doctrinae et consuetudini pastorali Ecclesiae catholicae adversatur. Qualiscumque vis est aliquarum argumentationum indolis biologicae vel philosophicae, quibus interdum usi fuerunt theologi, revera tum Ecclesiae Magisterum – per decursum constantis traditionis – tum moralis christifidelium sensus sine dubitatione firmiter tenent masturbationem esse actum intrinsece graviterque inordinatum.[1]

***4583** [1] Cf. Rm 1,24-27; 1Cor 6,10; 1Tm 1,10.

***4584** [1] Cf. Leone IX, Lettera *Ad splendidum nitentis* (*687s); Decreto del S. Uffizio, 2 marzo 1679 (*2149); Pio XII, Discorso dell'8 ott. 1953 (AAS 45[1953] 678); Discorso del 19 maggio 1956 (AAS 48[1956] 472s).

Questa opinione è in contrasto con la dottrina cristiana, secondo la quale ogni atto genitale umano deve svolgersi nel quadro del matrimonio. Infatti, per quanto sia fermo il proposito di coloro che si impegnano in tali rapporti prematuri, resta vero, però, che questi non consentono di assicurare, nella sua sincerità e fedeltà, la relazione interpersonale di un uomo e di una donna e, specialmente di proteggerla dalle fantasie e dai capricci. ...

Cura pastorale e omosessualità

... 8. Ai nostri giorni, contro l'insegnamento costante del magistero e il **4583**
senso morale del popolo cristiano, alcuni, fondandosi su osservazioni di ordine psicologico, hanno cominciato a giudicare con indulgenza, anzi a scusare del tutto, le relazioni omosessuali presso certi soggetti. ...

... Secondo l'ordine morale oggettivo, le relazioni omosessuali sono atti privi della loro regola essenziale e indispensabile. Esse sono condannate nella sacra Scrittura come gravi depravazioni e presentate, anzi, come la funesta conseguenza di un rifiuto di Dio.[1] Questo giudizio della Scrittura non permette di concludere che tutti coloro, i quali soffrono di questa anomalia, ne siano personalmente responsabili, ma esso attesta che gli atti di omosessualità sono intrinsecamente disordinati e che in nessun caso possono ricevere una qualche approvazione.

Cura pastorale e masturbazione

9. Spesso, oggi, si mette in dubbio o si nega espressamente la dottrina **4584**
tradizionale cattolica, secondo la quale la masturbazione costituisce un grave disordine morale. La psicologia e la sociologia, si dice, dimostrano che, soprattutto tra gli adolescenti, essa è un fenomeno normale dell'evoluzione della sessualità. Non ci sarebbe colpa reale e grave, se non nella misura in cui il soggetto cedesse deliberatamente ad un'auto soddisfazione chiusa in se stessa («ipsazione»), perché in tal caso l'atto sarebbe radicalmente contrario a quella comunione amorosa tra persone di diverso sesso, che secondo certuni sarebbe quel che principalmente si cerca nell'uso della facoltà sessuale.

Questa opinione è contraria alla dottrina e alla pratica pastorale della chiesa cattolica. Quale che sia il valore di certi argomenti d'ordine biologico o filosofico, di cui talvolta si sono serviti i teologi, di fatto sia il magistero della chiesa – nella linea di una tradizione costante –, sia il senso morale dei fedeli hanno affermato senza esitazione che la masturbazione è un atto intrinsecamente e gravemente disordinato.[1]

4590-4606: S. Congregationis pro doctrina fidei declaratio *Inter insigniores* circa quaestionem admissionis mulierum ad sacerdotium ministeriale, 15 Oct. 1976

Nel 1975 le chiese anglicane del Canada e dell'Inghilterra avevano in linea di principio approvato l'ammissione delle donne al ministero sacerdotale. Paolo VI in due lettere all'arcivescovo di Canterbury F.D. Coggan (30 nov. 1975 e 23 marzo 1976: AAS 68[1976] 599-601) aveva spiegato il motivo dell'astensione da parte della chiesa cattolica dall'ordinazione delle donne. La dichiarazione della Congregazione per la dottrina della fede, redatta per incarico del papa, attribuisce forza normativa alla tradizione dell'ordinazione ▷

I. Traditio perpetua ab Ecclesia servata

4590 Numquam Ecclesia catholica sensit presbyteralem vel episcopalem ordinationem mulieribus valide conferri posse. ...

[102] Ecclesiae ergo hac de re traditio per saecula tam firma fuit, ut magisterium numquam necesse habuerit edisserere principium, cui nulla labes inferebatur, seu legem defendere, quae nullo infitiante vigebat. At quotiescumque traditio illa, occasione data, manifestabatur, ea testimonio erat Ecclesiam in id intentam esse, ut ad exemplar sibi a Domino traditum se conformaret.

4591 Eandem traditionem religiose custodierunt Orientales Ecclesiae, quarum unanimis hac de re consensus eo magis conspicuus est, quod de multis aliis rebus varium esse suum cuiusque ius libenter accipiant; atque etiam hodie quidquam commune habere recusant cum iis postulationibus, quibus mulierum sacerdotalis ordinatio intenditur.

II. Quomodo Christus se gesserit

4592 Christus Iesus nullam mulierem inter Duodecim adscivit. Si ita se gessit, id non propterea evenit, quod sui temporis moribus cedebat, nam ipsius cum mulieribus agendi ratio modo civium suorum prorsus dissimilis erat, et ab eorum observantia ille voluntarie audacterque se removebat. ...

4593 *[103]* ... Haec vero omnia – id fatendum est – non quidem talem evidentiam afferunt, ut cuique proxime perspicua sint, quod quidem mirandum non est, siquidem quaestiones, quas movet Verbum Dei, altiores sunt quam ut responsa pateant; nam ad intellegendum tam Iesu missionis, quam Scripturae ipsius ultimum sensum, non satis est mere historicam textuum enarrationem instruere. Hac tamen in re agnoscendus est velut fascis colligatus factorum, quae in idem indicandum vergunt, magisque admirationem movent quod Iesus munus apostolicum[1] mulieribus non concredidit. ...

---

*4593 [1] Alcuni obiettano che Gesù avrebbe scelto dodici uomini per il motivo di realizzare un segno allegorico: avrebbe voluto cioè manifestare con un'immagine che i dodici avrebbero dovuto adempiere la funzione di coloro che avevano dato origine alle dodici tribù d'Israele (cf. Mt 19,28; Lc 22,30) Nei testi citati a confer-

4590-4606: Dichiarazione *Inter insigniores* della Congregazione per la dottrina della fede sulla questione dell'ammissione delle donne al sacerdozio ministeriale, 15 ott. 1976

risalente al Cristo stesso e sviluppa in maniera positiva l'argomento della «naturalis similitudo» (*4600) che deve sussistere tra Cristo e il suo servo, che agisce «in persona Christi». Questo argomento non è una «prova costringente», ma illumina la dottrina con l'«analogia della fede» (*4598). La dichiarazione non prende posizione sul diaconato delle donne. – *Ed.*: AAS 69(1977) 101-115.

I. La costante tradizione della chiesa

La chiesa cattolica non ha mai ritenuto che le donne potessero ricevere validamente l'ordinazione presbiterale o episcopale. ... 4590

La tradizione della chiesa in materia è stata, dunque, talmente stabile nel corso dei secoli, che il magistero non avvertì il bisogno di intervenire per affermare un principio che non incontrava opposizione, o per difendere una legge che non era contestata. Ogni volta, però, che questa tradizione aveva occasione di manifestarsi, essa attestava la volontà della chiesa di conformarsi al modello che il Signore le aveva lasciato.

La stessa tradizione è stata fedelmente salvaguardata dalle chiese d'o- 4591
riente. La loro unanimità su questo punto appare tanto maggiormente degna di nota, quando si tenga conto che, circa molte altre questioni, la loro disciplina ammette una grande diversità. Ed anche ai giorni nostri queste stesse chiese rifiutano di associarsi alle richieste, miranti ad ottenere l'accesso delle donne all'ordinazione sacerdotale.

II. L'atteggiamento di Gesù

Gesù Cristo non ha chiamato alcuna donna a far parte dei dodici. Se egli 4592
ha fatto così, non è stato per conformarsi alle usanze del suo tempo, poiché l'atteggiamento, da lui assunto nei confronti delle donne, contrasta singolarmente con quello del suo ambiente e segna una rottura voluta e coraggiosa. ...

... Siffatte constatazioni, è vero, non forniscono un'evidenza immediata. 4593
Ma ciò non può far meraviglia, poiché i problemi sollevati dalla parola di Dio superano l'evidenza. Per cogliere il senso ultimo della missione di Gesù, come anche quello della Scrittura, non può bastare l'esegesi puramente storica dei testi. Si deve, però, riconoscere che vi è qui un insieme di indizi convergenti, i quali sottolineano il fatto importante che Gesù non ha affidato alle donne la funzione apostolica.[1] ...

---

ma però si afferma solo che i dodici parteciperanno al giudizio finale. Il vero motivo per cui i dodici furono scelti appare piuttosto dal compito complessivo a cui furono chiamati (cf. Mc 3,14), cioè rendere presente Cristo nel popolo e continuare la sua opera.

III. Apostoli quomodo se gesserint

4594 *[104]* Hunc Christi modum cum mulieribus agendi Apostolica communitas fideliter observavit. Etsi B. Maria insignem locum obtinebat inter illos paucos, qui in Cenaculum post Domini ascensionem congregabantur [*cf. Act 1,14*], non tamen ipsa in Collegium duodecim Apostolorum est cooptata, cum de electione ageretur, cuius exitus fuit designatio Matthiae; duo enim discipuli propositi erant, de quorum nominibus Evangelia ne mentionem quidem faciunt.

4595 Die autem Pentecostes, Spiritu Sancto repleti sunt omnes, viri ac mulieres [*cf. Act 2,1; 1,14*], attamen nonnisi «Petrus cum undecim levavit vocem suam», ut nuntiaret in Iesu adimpletas esse prophetias [*Act 2,14*].

IV. Quae Christus et apostoli fecerunt, norma sunt perpetua

4596 *[105]* ... Etsi hic Christi et Apostolorum modus se gerendi a tota persaecula usque ad nos firma traditione ut norma habitus est, quaestio tamen oritur, num hodie aliter se gerere Ecclesiae liceat. Sunt qui affirmative respondeant, pluribus rationibus fulti, quas pervestigare oportet.

4597 Asseverant praesertim Iesum et Apostolos sic egisse, quia mores illius temporis regionisque necessario observabant, nec aliam causam fuisse, cur Christus ministerium neque mulieribus neque ipsi Matri suae committeret, nisi quod aliter agere prohiberent eiusdem temporis adiuncta. Nemo tamen probavit, ac reapse probari non potest, eiusmodi agendi modum solum a rationibus socialibus et cultus humani propriis esse profectum. Revera, cum Evangelia supra examinaremus, Iesum *[106]* contra conspeximus ab opinionibus suorum coaetaneorum se longe distraxisse, ea auferendo discrimina, quibus mulieres a viris separabantur. Asseverari ergo non potest Iesum opportunitatis tantum rationem habuisse, cum mulieres in apostolicum coetum non adnumeraret. Eo minus Apostoli ad hunc morem observandum societatis cultusque adiunctis coacti sunt apud Graecos, quod illi haec discrimina ignorabant. ...

V. Ministeriale sacerdotium mysterii Christi luce contemplandum est

4598 *[108]* ... Postquam haec Ecclesiae norma huiusque fundamentum in mentem revocata sunt, utile et opportunum videtur eandem normam illustrare ostendendo eius, quam theologica cogitatio dignoscit, convenientiam: quod enim nonnisi viri ad ordinationem sacerdotalem accipiendam vocati sunt, hoc arcte convenit cum Sacramenti genuina indole eiusque specifica ad Christi mysterium relatione. Tunc vero non intenditur, ut argumentum *[109]* demonstrativum afferatur, sed ut doctrina per analogiam fidei illustretur.

4599 Constans Ecclesiae doctrina est, quam denuo fusiusque declaravit Concilium Vaticanum II, revocavit etiam Synodus Episcoporum anno 1971 habita, iteravit denique Sacra haec Congregatio pro Doctrina Fidei in sua die 24 Iunii anno 1973 data Declaratione, Episcopum vel Presbyterum, suo quemque munere fungentem, in persona propria non agere, sed Christum repraesentare,

III. La prassi degli apostoli

La comunità apostolica è rimasta fedele all'atteggiamento di Gesù. Nella piccola cerchia di coloro che si riuniscono nel cenacolo dopo l'ascensione, Maria occupa un posto privilegiato [*cf. At 1,14*]. Eppure, non è lei che viene designata per entrare nel collegio dei dodici, al momento dell'elezione che porterà alla scelta di Mattia: coloro che sono presenti sono due discepoli, dei quali i vangeli non fanno neppure menzione. 4594

Nel giorno di Pentecoste tutti sono stati riempiti dallo Spirito Santo, uomini e donne, [*cf. At 2,1; 1,14*] e tuttavia solo «Pietro con gli undici parlò a voce alta» per annunziare che in Gesù si erano compiute le profezie [*At 2,14*]. 4595

IV. Valore permanente dell'atteggiamento di Gesù e degli apostoli

... Da un tale atteggiamento di Gesù e degli apostoli, considerato come normativo da tutta la tradizione fino ai nostri giorni, potrebbe oggi la chiesa allontanarsi? In favore di una risposta affermativa a questa domanda, sono stati portati diversi argomenti, che vale la pena esaminare. 4596

Si è voluto, in particolare, che la presa di posizione di Gesù e degli apostoli si spiegherebbe mediante l'influsso del loro ambiente e del loro tempo. Se Gesù – dicono – non ha conferito alle donne, e neppure a sua madre, un ministero che le assimila ai dodici, è perché le circostanze storiche non glielo permettevano. Nessuno, tuttavia, ha mai provato – ed è, senza dubbio impossibile provarlo – che questo atteggiamento si ispiri solamente a motivi socio-culturali. L'esame dei vangeli – come abbiamo visto – indica, al contrario, che Gesù ha rotto con i pregiudizi del suo tempo, contravvenendo largamente alle discriminazioni praticate nei confronti delle donne. Non si può, dunque, sostenere che, non chiamando le donne ad entrare nel gruppo apostolico, Gesù si sia semplicemente lasciato guidare da ragioni di opportunità. A più forte ragione, questo condizionamento socio-culturale non avrebbe trattenuto gli apostoli nell'ambiente greco, dove queste discriminazioni non esistevano. ... 4597

V. Il sacerdozio ministeriale alla luce del mistero di Cristo

Dopo aver ricordato la norma della chiesa ed i suoi fondamenti, è utile ed opportuno chiarire questa regola, indicando la profonda convenienza che la riflessione teologica scopre tra la natura propria del sacramento dell'ordine, nel suo riferimento specifico al mistero di Cristo, ed il fatto che soltanto gli uomini sono stati chiamati a ricevere l'ordinazione sacerdotale. Non si tratta già di apportarvi un'argomentazione dimostrativa, ma di chiarire questa dottrina mediante l'analogia della fede. 4598

L'insegnamento costante della chiesa, rinnovato e precisato dal concilio Vaticano II, richiamato ancora dal sinodo dei vescovi nel 1971 e da questa Congregazione per la dottrina della fede nella sua dichiarazione del 24 giugno 1973, proclama che il vescovo o il presbitero, nell'esercizio del rispettivo ministero, non agisce a suo proprio nome, ma rappresenta il Cristo, il quale agisce 4599

qui per eum agit: «sacerdos vice Christi vere fungitur», ut scripsit iam saeculo III S. Cyprianus.[1] Christum ipsum repraesentare posse, hoc Paulus proprium esse affirmavit apostolici sui muneris [*cf. 2Cor 5,20; Gal 4,14*].

Quae Christi repraesentatio tunc altissimam sui significationem ac peculiarem prorsus modum assequitur, cum eucharistica celebratur synaxis, fons et centrum Ecclesiae unitatis, convivium sacrificale, quo populus Dei sacrificio Christi coniungitur: sacerdos, qui solus potestatem habet id perficiendi, agit non tantum virtute, quae ei a Christo confertur, sed in persona Christi,[2] huius partes sustinens, ita ut ipsam eius imaginem gerat, cum verba consecrationis enuntiat.[3]

4600 *[110]* Christianum ergo sacerdotium est sacramentalis indolis, sacerdos est signum, cuius quidem supernaturalis efficacitas ordinatione accepta obtinetur, at signum, quod percipi oportet,[1] cuiusque significationem fideles facile dignoscant. Tota enim sacramentorum oeconomia in signis naturalibus fundatur, quae vim significandi habent cum hominum animo concinentem: «signa sacramentalia», ut ait S. Thomas, «ex naturali similitudine repraesentant».[2]

Eadem autem naturalis similitudo exigitur circa personas, quae circa res: cum enim repraesentare oportet sacramentaliter Christi agendi modum in Eucharistia, non haberetur haec naturalis similitudo, quae inter Christum eiusque ministrum postulatur, nisi partes a viro agerentur: secus difficile in eodem ministro imago Christi perspiceretur; siquidem Christus ipse fuit et permanet vir.

4601 Sine dubio totius generis humani mulierum aeque ac virorum primogenitus est Christus: unitatem peccato fractam ita reparavit, ut iam non sit Iudaeus neque Graecus, non sit servus neque liber, non masculus et femina: omnes enim unus sunt in Christo Iesu [*cf. Gal 3,28*]. Attamen Verbum incarnatum

*4599 [1] Cipriano, Lettera 63, 14 (PL 4, 397B / CSEL 3/II, 713)

[2] Cf. Concilio Vaticano II, Costituzione *Sacrosanctum Concilium* sulla sacra liturgia, n 33: «... dal sacerdote che presiede l'assemblea nella persona di Cristo» («... a sacerdote, qui coetui in persona Christi praeest» AAS 56[1964] 108, *4033); Costituzione dogmatica *Lumen gentium* sulla chiesa, n. 10: «Con la potestà sacra di cui è rivestito, il sacerdote ministeriale forma e dirige il popolo sacerdotale, compie il sacrificio eucaristico in persona di Cristo e lo offre a Dio a nome di tutto il popolo ...» («Sacerdos quidem ministerialis, potestate sacra qua gaudet, populum sacerdotalem efformat ac regit, sacrificium eucharisticum in persona Christi conficit illudque nomine totius populi Dei offert»: AAS 57[1965] 14, *4126); ib., n. 28. «In virtù del sacramento dell'ordine, ad immagine di Cristo, sommo ed eterno sacerdote . esercitano la loro funzione soprattutto nel culto eucaristico o sinassi, dove, agendo in persona di Cristo ...» («Vi sacramenti ordinis, ad immaginem Christi, summi atque aeterni Sacerdotis ... suum vero munus sacrum maxime exercent in eucharistico cultu vel synaxi, qua in persona Christi agentes . »: AAS 57[1965] 34; *4153): Decreto *Presbyterorum ordinis* sul ministero e la vita sacerdotale, n 2: «I presbiteri, per l'unzione dello Spirito Santo, sono segnati con uno speciale marchio e così vengono configurati a Cristo sacerdote, in modo da poter agire in persona di Cristo capo» («Presbyteri, unctione Spiritus Sancti, speciali charactere signantur et sic Christo Sacerdoti configurantur, ita ut in persona Christi Capitis agere valeant»: AAS 58[1966] 992); ib., n 13: «Quali ministri delle cose sacre, soprattutto nel

per mezzo di lui: «Il sacerdote compie realmente le veci di Cristo», come scriveva già nel secolo III s. Cipriano.[1] È proprio questo valore di rappresentatività del Cristo che san Paolo considerava come caratteristico della sua funzione apostolica [*cf. 2Cor 5,20; Gal 4,14*].

Esso raggiunge la più alta espressione ed una forma del tutto particolare nella celebrazione dell'eucaristia, la quale è la sorgente e il centro dell'unità della chiesa, convito sacrificale in cui il popolo di Dio è associato al sacrificio di Cristo: il sacerdote che, solo, ha il potere di compierlo, agisce in questo caso non soltanto per la virtù che gli è conferita da Cristo, ma nella persona di Cristo,[2] cioè sostenendo la parte di Cristo, al punto di essere la stessa sua immagine, allorché pronuncia le parole della consacrazione.[3]

Il sacerdozio cristiano è, dunque, di natura sacramentale: il sacerdote è 4600
un segno, la cui efficacia soprannaturale proviene dall'ordinazione ricevuta, ma un segno che deve essere percettibile[1] e che i fedeli devono poter riconoscere facilmente. L'economia sacramentale è fondata, in effetti, su segni naturali, su simboli che sono inscritti nella psicologia umana: «I segni sacramentali – dice s. Tommaso – rappresentano ciò che significano per una naturale rassomiglianza».[2]

Ora, questo criterio di rassomiglianza vale, come per le cose, così per le persone: allorché occorre esprimere sacramentalmente il ruolo del Cristo nell'eucaristia, non si avrebbe questa naturale rassomiglianza, che deve esistere tra il Cristo e il suo ministro, se il ruolo del Cristo non fosse tenuto da un uomo: in caso contrario, si vedrebbe difficilmente in chi è ministro l'immagine di Cristo. In effetti, il Cristo stesso fu e resta un uomo.

Certamente, è di tutta l'umanità, tanto delle donne quanto degli uomini, 4601
che il Cristo è primogenito: l'unità che egli ha ristabilito dopo il peccato è tale che non c'è più né giudeo né greco, né schiavo né libero, non c'è più uomo e donna; tutti, infatti, sono uno solo in Cristo Gesù [*cf. Gal 3,28*]. Tuttavia, l'in-

sacrificio della messa, i presbiteri agiscono in modo speciale in persona di Cristo ...» («Ut sacrorum ministri, praesertim in Sacrificio Missae, Presbyteri personam spcialiter gerunt Christi ...»: AAS 58[1966] 1011); cf. il documento del Sinodo dei vescovi (1971), *De sacerdotio ministeriali*, I, 4 (AAS 63[1971] 906); Dichiarazione *Mysterium ecclesiae* della Congregazione della fede circa la dottrina cattolica sulla chiesa, 24 giugno 1973, n. 6 (AAS 65[1973] 407; *4541).

[3] Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae*, III, q. 83, a. 1 ad 3: «Si deve dire che [come la celebrazione di questo sacramento è immagine rappresentativa della passione di Cristo: ib., ad 2] per la stessa ragione anche il sacerdote porta l'immagine di Cristo, nella cui persona e atteggiamento pronuncia le parole di consacrazione» («Dicendum quod, per eandem rationem [sicut celebratio huius sacramenti est imago reprasentativa passionis Christi: ib., ad 2] etiam sacerdos gerit immaginem Christi, in cuius persona et virtute verba pronuntiat ad consecrandum»: Editio Leonina 12, 271b).

*4600 [1] «Giacché, essendo il sacramento un segno, anche in ciò che nel sacramento viene compiuto si richiede non solo la cosa, ma che la cosa abbia un determinato significato» («Quia cum sacramentum sit signum et in eis, quae in sacramento aguntur, requiritur non solum res, sed significatio rei») dice espressamente san Tommaso escludendo l'ordinazione delle donne: *Super IV libros Sententiarum IV*, d. 25, q. 2, a. 1, qc. 1 c (R. Busa: *Opera* 1 [1980] 578).

[2] Tommaso d'Aquino, *Super IV libros Sententiarum*, IV, d 25, q. 2, a. 2, qc. 1 ad 4 (R. Busa: *Opera* 1 [1980] 578).

est secundum sexum virilem; quae quidem res in facto innititur, quod, nedum excellentiam quandam viri super mulierem importet, ab oeconomia salutis seiungi non potest: etenim id cum universo consilio Dei consonat – sicut a Deo est revelatum – cuius nucleus est Foederis mysterium. ...

4602 *[113]* Quicumque praedictis rationibus obsequi voluerit, melius intelleget, quam iustis de causis Ecclesia hoc modo se gesserit; ex iis denique controversiis, quae nostra aetate ortae sunt, utrum mulieres ordinationem recipere valeant necne, christiani incitari se sentiant, ut mysterium Ecclesiae perscrutentur, naturam et significationem episcopatus et presbyteratus pressius investigent, item genuinum insignemque discernant locum sacerdotis in baptizatorum communitate, cuius membrum quidem est, a qua tamen secernitur, quia in iis actionibus, in quibus ordinationis character requiritur, sacerdos, cum illa efficacia, quae sacramentorum est propria, imago est ac signum ipsius Christi, qui convocat, absolvit, Foederis sacrificium conficit.

VI. Ministeriale sacerdotium in Ecclesiae mysterio

4603 *[114]* Quapropter non patet, quomodo proponi possit mulierum ad sacerdotium accessus ob eam, quae hominibus agnoscitur, iurium aequabilitatem, quaeque etiam christianis contingit. Ad quod probandum, nonnumquam ut argumento utuntur verbis supra allatis Epistulae ad Galatas [*3,28*], quibus declaratur nullam esse iam in Christo distinctionem viri et mulieris. His tamen verbis non agitur de ministeriis Ecclesiae, sed tantum asseritur omnes aequaliter vocari, ut adoptionem filiorum Dei accipiant.

Praeterea ac potissimum, in ipsa ministerialis sacerdotii natura vehementer erraret, qui illud inter humana iura ascriberet, cum baptismus nemini ullum ius conferat ad publicum ministerium in Ecclesia adipiscendum. Sacerdotium enim alicui confertur, non ut ei honori sit vel commodo, sed ut Deo et Ecclesiae serviat; immo respondet vocationi peculiari et omnino gratuitae: «Non vos me elegistis, sed ego elegi vos et posui vos» [*Io 15,16; cf. Hb 5,4*]. ...

4604 *[115]* Cum enim sacerdotium peculiare ministerium sit, cuius Ecclesia officium et custodiam acceperit, pro vocatione ad illud Ecclesiae auctoritas atque fides adeo expetenda est, ut eius sit pars constitutiva, nam Christus elegit «quos voluit ipse» [*Mc 3,13*]. Rursus universalis est vocatio omnium baptizatorum ad regale sacerdotium exercendum, suam Deo offerendo vitam, atque testimonium reddendo in laudem Dei.

4605 Mulieres, quae ministeriale sacerdotium se ambire profitentur, serviendi Christo Ecclesiaeque desiderio sane impelluntur. Nec mirum est quod, simul ac ipsae consciae fiunt olim discrimina se passas esse in civitate, ad id adducuntur, ut ipsum ministeriale sacerdotium sibi exoptent. Praetermittendum tamen non est sacerdotalem ordinem in humanae personae iuribus non contineri, sed e mysterii Christi et Ecclesiae oeconomia pendere. ...

4606 Restat ergo, ut profundius meditemur inter maxima christianae professionis asserta genuinam illam baptizatorum aequabilitatem, quae ideo non est

carnazione del Verbo è avvenuta secondo il sesso maschile: è, sì, una questione di fatto, ma un tal fatto, lungi dall'implicare una presunta superiorità naturale dell'uomo sulla donna, è inseparabile dall'economia della salvezza. In realtà, esso è in armonia col disegno di Dio nel suo insieme, così come egli stesso l'ha rivelato ed il cui centro è il mistero dell'alleanza. ...

Se si dà valore a queste riflessioni, si comprenderà meglio come sia ben 4602
fondata la prassi della chiesa, e si concluderà che le controversie, suscitate ai nostri giorni circa l'ordinazione della donna, costituiscono per tutti i cristiani un pressante invito ad approfondire il senso dell'episcopato e del presbiterato, a riscoprire la specifica posizione del sacerdote nella comunità dei battezzati, della quale egli certo fa parte, ma dalla quale si distingue poiché, nelle azioni che esigono il carattere dell'ordinazione, egli è per essa – con tutta l'efficacia che comporta il sacramento – l'immagine, il simbolo di Cristo stesso che chiama, perdona, compie il sacrificio dell'alleanza.

VI. Il sacerdozio ministeriale nel mistero della chiesa

... Per questa ragione, non si vede come si possa proporre l'accesso delle 4603
donne al sacerdozio in virtù dell'eguaglianza dei diritti della persona umana, eguaglianza che vale pure per i cristiani. E talvolta si utilizza a tale scopo il testo sopra menzionato della lettera ai Galati [*3,28*], secondo il quale, nel Cristo, non c'è più distinzione tra l'uomo e la donna. Ma un tal passo non riguarda minimamente i ministeri: esso afferma soltanto la vocazione universale alla filiazione divina, che è uguale per tutti.

D'altra parte e soprattutto, significherebbe misconoscere completamente la natura del sacerdozio ministeriale il considerarlo come un diritto: il battesimo non conferisce alcun titolo personale al ministero pubblico nella chiesa. Il sacerdozio non è conferito per l'onore e il vantaggio di colui che lo riceve, ma come un servizio di Dio c della chiesa; esso è oggetto di una vocazione specifica, totalmente gratuita: «Non siete voi che avete scelto me; sono io che vi ho scelti e costituiti» [*Gv 15,16; cf. Eb 5,4*]. ...

Poiché il sacerdozio è un ministero peculiare di cui la chiesa ha ricevuto 4604
l'incarico e il controllo, l'autenticazione da parte della chiesa risulta qui indispensabile; essa fa parte costitutiva della vocazione: il Cristo ha scelto «coloro che egli voleva» [*Mc 3,13*]. Al contrario, esiste una vocazione universale di tutti i battezzati all'esercizio del sacerdozio regale mediante l'offerta della vita a Dio e la testimonianza come lode a Dio.

Le donne che formulano la loro richiesta in ordine al sacerdozio ministe- 4605
riale sono certo ispirate dal desiderio di servire Cristo e la chiesa. Né desta sorpresa il fatto che esse, al momento in cui prendono coscienza delle discriminazioni di cui sono state oggetto, giungano al punto di desiderare lo stesso sacerdozio ministeriale. Non bisogna, tuttavia, dimenticare che il sacerdozio non fa parte dei diritti della persona, ma dipende dall'economia del mistero di Cristo e della chiesa. ...

Ci rimane, dunque, da considerare meglio la vera natura di questa egua- 4606
glianza dei battezzati, la quale è una delle grandi affermazioni del cristianesi-

uniformitas, quia Ecclesia est corpus varietate membrorum distinctum, in quo suum cuique membro munus assignatur. Munera ergo distinguenda, non permiscenda sunt, nulli alterius in alterum exsuperantiae favent, aemulationis nomen non praebent.

IOHANNES PAULUS I: 26 Aug. – 28 Sept. 1978

IOHANNES PAULUS II: 16 Oct. 1978

4610-4635: Documentum tertius Coetus generalis Episcoporum Americae Latinae (Puebla, Mexico) *La evangelizacíon*, 13 Febr. 1979

La III Assemblea generale dell'Episcopato latino-americano ebbe inizio il 28 genn. 1979 alla presenza di Giovanni Paolo II, che dal 25 genn. al 1° febbr. fece il suo primo viaggio in America Latina. Il documento, dopo una preparazione di due anni, fu elaborato da 21 commissioni di lavoro e in numerose sedute plenarie e semiplenarie. Il testo accettato da 179 pareri favorevoli a cui si contrappose una sola astensione, fu approvato dal papa il 23 marzo 1979 (AAS 71[1979] 527s). In confronto dell'accentuazione piuttosto socio-politi- ▷

Veritas integralis de Iesu Christo

4610 174. ... Entre los esfuerzos por presentar a Cristo como Señor de nuestra historia e inspirador de un verdadero cambio social y los intentos por limitarlo al campo de la conciencia individual, creemos necesario clarificar lo siguiente:

4611 175. Es nuestro deber anunciar claramente, sin dejar lugar a dudas o equívocos, el misterio de la Encarnación: tanto la divinidad de Jesucristo tal como la profesa la fe de la Iglesia, como la realidad y la fuerza de su dimensión humana e histórica.

176. Debemos presentar a Jesús de Nazaret compartiendo la vida, las esperanzas y las angustias de su pueblo y mostrar que El es el Cristo creído, proclamado y celebrado por la Iglesia.

177. A Jesús de Nazaret, consciente de su misión: anunciador y realizador del Reino, fundador de su Iglesia, que tiene a Pedro por cimiento visible; a Jesucristo vivo, presente y actuante en su Iglesia y en la historia.

4612 178. No podemos desfigurar, parcializar o ideologizar la persona de Jesucristo, ya sea convirtiéndolo en un político, un líder, un revolucionario o un simple profeta, ya sea reduciendo al campo de lo meramente privado a quien es el Señor de la Historia. ...

4613 192. ... Con amor y obediencia totales a su Padre, expresión humana de su carácter eterno de Hijo, emprende su camino de donación abnegada, rechazando la tentación del poder político y todo recurso a la violencia. Agrupa en torno a sí unos cuantos hombres tomados de diversas categorías sociales y políticas de su tiempo. Aunque confusos y a veces infieles, los mueven el amor y el poder que de él irradian: ellos son constituidos en cimiento de su

mo: l'eguaglianza non è affatto identità, nel senso che la chiesa è un corpo differenziato, nel quale ciascuno ha la sua funzione; i compiti sono distinti e non devono essere confusi. Essi non danno adito alla superiorità degli uni sugli altri; non forniscono alcun pretesto alla gelosia.

GIOVANNI PAOLO I: 26 agosto – 28 sett. 1978

GIOVANNI PAOLO II: dal 16 ott. 1978

4610-4635: Documento *La evangelización* della III Assemblea generale dell'Episcopato latino-americano (Puebia, Messico), 13 febbr. 1979

ca dei documenti di Medellín, il documento di Puebla tiene maggiormente presente la questione della religiosità popolare e della cultura. Corrobora l'«opzione per i poveri» (cf. *4493-4496). – *Ed.*: III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano (Puebla), *La evangelización en el presente y el futuro de America Latina* (Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 1979).

La verità piena su Gesù Cristo salvatore

174. ... Di fronte agli sforzi per presentare Cristo come Signore della nostra storia e ispiratore di un vero mutamento sociale e, all'opposto, ai tentativi di circoscriverlo al campo della coscienza individuale, crediamo necessario fare le seguenti precisazioni: 4610

175. È nostro dovere annunciare chiaramente, senza dar luogo a dubbi o a equivoci, il mistero dell'incarnazione: sia la divinità di Gesù Cristo, quale la professa la fede della chiesa, sia la realtà e la forza della sua dimensione umana e storica. 4611

176. Dobbiamo presentare Gesù di Nazaret condividendo la vita, le speranze e le angosce del suo popolo e mostrare che egli è il Cristo, creduto, proclamato e celebrato dalla chiesa.

177. Gesù di Nazaret, cosciente della sua missione, annunciatore e realizzatore del Regno, fondatore della sua chiesa, che ha Pietro per fondamento visibile, e Gesù Cristo vivente, presente e operante nella sua chiesa e nella storia.

178. Non possiamo sfigurare, ridurre o ideologizzare la persona di Gesù Cristo, sia facendone un politico, un *leader*, un rivoluzionario o un semplice profeta, sia riducendo all'àmbito meramente privato colui che è il Signore della storia. ... 4612

192. ... Con amore e sottomissione totali al Padre suo, espressione umana del suo carattere eterno di Figlio, inizia il suo cammino di generosa donazione, rigettando le tentazioni del potere politico e ogni ricorso alla violenza. Raduna intorno a sé alcuni uomini scelti da diverse categorie sociali e politiche del suo tempo. Anche se confusi e a volte infedeli, questi discepoli sono mossi dall'amore e dalla forza che irradiano da lui; sono posti a fondamento 4613

Iglesia; atraídos por el Padre,[1] inician el camino del seguimiento de Jesús. Camino que no es el de la autoafirmación arrogante de la sabiduría o del poder del hombre, ni el del odio o la violencia, sino el de la donación desinteresada y sacrificada del amor. Amor que abraza a todos los hombres. Amor que privilegia a los pequeños, los débiles, los pobres. Amor que congrega e integra a todos en una fraternidad capaz de abrir la ruta de una nueva historia.

4614 193. Así Jesús, de modo original, propio, incomparable, exige un seguimiento radical que abarca todo el hombre, a todos los hombres y envuelve a todo el mundo y a todo el cosmos. Esta radicalidad hace que la conversión sea un proceso nunca acabado, tanto a nivel personal como social. Porque, si el Reino de Dios pasa por realizaciones históricas, no se agota ni se identifica con ellas.

4615 194. Cumpliendo el mandato recibido de su Padre, Jesús se entregó libremente a la muerte en la cruz, meta del camino de su existencia. El portador de la libertad y del gozo del reino de Dios quiso ser la víctima decisiva de la injusticia y del mal de este mundo. El dolor de la creación es asumido por el Crucificado que ofrece su vida en sacrificio por todos: Sumo Sacerdote que puede compartir nuestras debilidades, Víctima Pascual que nos redime de nuestros pecados; Hijo obediente que encarna ante la justicia salvadora de su Padre el clamor de liberación y redención de todos los hombres.

4616 195. Por eso, el Padre resucita a su Hijo de entre los muertos. Lo exalta gloriosamente a su derecha. Lo colma de la fuerza vivificante de su Espíritu. Lo establece como Cabeza de su Cuerpo que es la Iglesia. Lo constituye Señor del mundo y de la historia. Su resurrección es signo y prenda de la resurrección a la que todos estamos llamados y de la transformación final del universo. Por El y en El ha querido el Padre recrear lo que ya había creado.

De ministerio evangelizationis

4617 270. El Pueblo de Dios, como Sacramento universal de salvación, está enteramente al servicio de la comunión de los hombres con Dios y del género humano entre sí.[1] La Iglesia es, por lo tanto, un pueblo de servidores. Su modo propio de servir es evangelizar; es un servicio que sólo ella puede prestar. Determina su identidad y la originalidad de su aporte. Dicho servicio evangelizador de la Iglesia se dirige a todos los hombres, sin distinción. Pero debe reflejarse siempre en él la especial predilección de Jesús por los más pobres y los que sufren.

4618 271. Dentro del Pueblo de Dios, todos – jerarquía, laicos, religiosos – son servidores del Evangelio. Cada uno según su papel y carisma propios. La Iglesia, como servidora del Evangelio, sirve a la vez a Dios y a los hombres. Pero para conducir a éstos hacia el Reino de su Señor, el único de quien ella, junto con la Virgen María, se proclama esclava y a quien subordina todo su servicio humano. ...

*4613 [1] Cf. Gv 6,44.

della sua chiesa; attratti dal Padre,[1] iniziano il cammino alla sequela di Gesù: cammino che non è quello dell'autoaffermazione arrogante della sapienza o del potere dell'uomo, né quello dell'odio o della violenza, ma quello della donazione disinteressata e sacrificata dell'amore. Amore che abbraccia tutti gli uoimini; che privilegia i piccoli, i deboli, i poveri; che convoca e integra tutti in una fraternità capace di aprire la via a una nuova storia.

193. Così Gesù in modo proprio, originale e incomparabile, esige una sequela radicale, che abbraccia tutto l'uomo e tutti gli uomini e coinvolge tutto il mondo e tutto il cosmo. Questa radicalità fa sì che la conversione sia un processo mai concluso, a livello sia personale sia sociale. Infatti, anche se il regno di Dio passa attraverso le realizzazioni storiche, non si esaurisce né si identifica in esse. 4614

194. Assolvendo il mandato ricevuto da suo Padre, Gesù si consegnò liberamente alla morte sulla croce, mèta dell'itinerario della sua esistenza. Il portatore della libertà e della gioia del regno di Dio volle essere la vittima decisiva dell'ingiustizia e del male di questo mondo. Il dolore della creazione è assunto dal Crocifisso, che offre la sua vita in sacrificio per tutti: sommo sacerdote, che può condividere le nostre fragilità; vittima pasquale, che ci redime dai nostri peccati; Figlio obbediente, che incarna di fronte alla giustizia salvifica del Padre l'anelito di liberazione e di redenzione di tutti gli uomini. 4615

195. Perciò il Padre risuscita il Figlio dai morti, lo eleva gloriosamente alla sua destra, lo colma della forza vivificante dello Spirito, lo pone come capo del suo corpo che è la chiesa, lo costituisce Signore del mondo e della storia. La sua risurrezione è segno e caparra della risurrezione alla quale tutti siamo chiamati e della trasformazione finale dell'universo. Per lui e in lui il Padre ha voluto ricreare ciò che aveva creato. 4616

Il servizio dell'evangelizzazione

270. Il popolo di Dio, come sacramento universale di salvezza, è interamente al servizio della comunione degli uomini con Dio e fra di loro.[1] La chiesa è pertanto un popolo tutto ministeriale. Il suo modo specifico di servire è evangelizzare: un servizio che solo essa può prestare e che determina la sua identità e l'originalità del suo apporto. Tale servizio evangelizzatore della chiesa si rivolge a tutti gli uomini senza distinzioni, anche se in esso deve riflettersi sempre la particolare predilezione di Gesù per i poveri e per coloro che soffrono. 4617

271. Nel popolo di Dio tutti – gerarchia, laici, religiosi – sono al servizio del Vangelo, ciascuno secondo il suo ruolo e carisma. La chiesa, posta al servizio del Vangelo, serve insieme Dio e gli uomini, proprio per condurre questi al Regno del suo unico Signore, di cui essa – insieme alla Vergine – si proclama serva e a cui subordina ogni suo servizio umano. ... 4618

*4617 [1] Cf. Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica *Lumen gentium* sulla chiesa, n. 1 (AAS 57[1965] 5; *4101).

4619 281. La realización histórica de este servicio evangelizador resultará siempre ardua y dramática, porque el pecado, fuerza de ruptura, obstaculizará permanentemente el crecimiento en el amor y la comunión, tanto desde el corazón de los hombres, como desde las diversas estructuras por ellos creadas, en las cuales el pecado de sus autores ha impreso su huella destructora. En este sentido, la situación de miseria, marginación, injusticia y corrupción que hiere a nuestro continente, exige del Pueblo de Dios y de cada cristiano un auténtico heroísmo en su compromiso evangelizador, a fin de poder superar semejantes obstáculos. Ante tal desafío, la Iglesia se sabe limitada y pequeña, pero se siente animada por el Espíritu y protegida por María. Su intercesión poderosa le permitirá superar las «estructuras de pecado» en la vida personal y social y le obtendrá la «verdadera liberación» que viene de Cristo Jesús.[1] ...

4620 362. La Evangelización ha de calar hondo en el corazón del hombre y de los pueblos; por eso, su dinámica busca la conversión personal y la transformación social. La Evangelización ha de extenderse a todas las gentes; por eso, su dinámica busca la universalidad del género humano. Ambos aspectos son de actualidad para evangelizar hoy y mañana en América Latina.

De evangelizatione et populari religiositate

4621 444. Por religión del pueblo, religiosidad popular o piedad popular,[1] entendemos el conjunto de hondas creencias selladas por Dios, de las actitudes básicas que de esas convicciones derivan y las expresiones que las manifiestan. Se trata de la forma o de la existencia cultural que la religión adopta en un pueblo determinado. La religión del pueblo latinoamericano, en su forma cultural más característica, es expresión de la fe católica. Es un catolicismo popular.

4622 445. Con deficiencias y a pesar del pecado siempre presente, la fe de la Iglesia ha sellado el alma de América Latina,[1] marcando su identidad histórica esencial y constituyéndose en la matriz cultural del continente, de la cual nacieron los nuevos pueblos.

446. El Evangelio encarnado en nuestros pueblos los congrega en una originalidad histórica cultural que llamamos América Latina. Esa identidad se simboliza muy luminosamente en el rostro mestizo de María de Guadalupe que se yergue al inicio de la Evangelización.

447. Esta religión del pueblo es vivida preferentemente por los «pobres y sencillos»,[2] pero abarca todos los sectores sociales y es, a veces, uno de los pocos vínculos que reúne a los hombres en nuestras naciones políticamente tan divididas. Eso sí, debe sostenerse que esa unidad contiene diversidades múltiples según los grupos sociales, étnicos e, incluso, las generaciones.

*4619 [1] Cf. Giovanni Paolo II, Omelia a Zapopán (Colombia), 30 genn 1979, n. 3, § 11 (*Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, II/1 [Roma 1979] 290)

*4621 [1] Cf. Paolo VI, Esortazione apostolica *Evangelii nuntiandi*, 8 dic. 1975, n. 48 (AAS 68[1976] 37s).

281. La realizzazione storica di questo servizio di evangelizzazione risulterà sempre ardua e drammatica, perché il peccato, forza di rottura, ostacolerà senza posa la crescita nell'amore e nella comunione, sia nel cuore degli uomini, sia nelle diverse strutture da essi create, nelle quali il peccato dei loro autori ha impresso la propria impronta distruttrice. In tal senso, la situazione di miseria, emarginazione, ingiustizia e corruzione, che ferisce il nostro continente, esige dal popolo di Dio e da ciascun cristiano un autentico eroismo nell'impegno evangelizzatore, al fine di superare tali ostacoli. Di fronte a una simile sfida, la chiesa si riconosce limitata e piccola, ma si sente animata da Maria. La sua potente intercessione le permetterà di superare le «strutture di peccato» nella vita personale e sociale e le otterrà la «vera liberazione» che viene da Cristo Gesù.[1] ... 4619

362. L'evangelizzazione deve penetrare profondamente nel cuore degli uomini e dei popoli; perciò la sua dinamica esige la conversione personale e la trasformazione sociale. L'evangelizzazione deve estendersi a tutte le genti; perciò la sua dinamica tende all'universalità del genere umano. Ambedue questi aspetti sono attuali per l'evangelizzazione presente e futura dell'America latina. 4620

Evangelizzazione e religiosità popolare

444. Per religione del popolo, religiosità popolare o pietà popolare,[1] intendiamo il complesso delle profonde credenze segnate da Dio, degli atteggiamenti fondamentali che derivano da queste convinzioni e le espressioni che le manifestano. Si tratta della forma o dell'esistenza culturale che la religione assume in un popolo determinato. La religione del popolo latinoamericano, nella sua forma culturale più caratteristica, è espressione della fede cattolica. È un cattolicesimo popolare. 4621

445. La fede della chiesa, anche se con deficienze e nonostante l'incessante presenza del peccato, ha plasmato l'anima dell'America Latina[1] segnandone l'identità storica essenziale e costituendosi come la matrice culturale del continente, dalla quale nacquero i nuovi popoli. 4622

446. È il Vangelo, incarnato nei nostri popoli, a unirli in un'originalità storico-culturale che chiamiamo America Latina. Questa identità è simboleggiata luminosamente nel volto meticcio di Maria di Guadalupe, che si erge all'inizio dell'evangelizzazione.

447. Questa religione del popolo è vissuta di preferenza dai «poveri e semplici»,[2] ma abbraccia tutti i ceti sociali ed è insieme uno dei pochi vincoli che unisce gli uomini delle nostre nazioni, politicamente tanto divise. Si deve certo ammettere che questa unità presenta diversità molteplici secondo i gruppi sociali, etnici e anche generazionali.

*4622 [1] Cf. Giovanni Paolo II, Omelia a Zapopán, n. 1, § 2 (*Insegnamenti*, II/1, 288).
[2] Cf. Paolo VI, Esortazione apostolica *Evangelii nuntiandi*, 8 dic 1975, n. 48 (AAS 68[1976] 37s).

4623 448. La religiosidad del pueblo, en su núcleo, es un acervo de valores que responde con sabiduría cristiana a los grandes interrogantes de la existencia. La sapiencia popular católica tiene una capacidad de síntesis vital; así conlleva creadoramente lo divino y lo humano; Cristo y María, espíritu y cuerpo; comunión e institución; persona y comunidad; fe y patria, inteligencia y afecto. Esa sabiduría es un humanismo cristiano que afirma radicalmente la dignidad de toda persona como hijo de Dios, establece una fraternidad fundamental, enseña a encontrar la naturaleza y a comprender el trabajo y proporciona las razones para la alegría y el humor, aun en medio de una vida muy dura. ...

4624 450. La religiosidad popular no solamente es objeto de evangelización, sino que, en cuanto contiene encarnada la Palabra de Dios, es una forma activa con la cual el pueblo se evangeliza continuamente a sí mismo. ...

4625 453. Por falta de atención de los agentes de pastoral y por otros complejos factores, la religión del pueblo muestra en ciertos casos signos de desgaste y deformación: aparecen sustitutos aberrantes y sincretismos regresivos. Además, se ciernen en algunas partes sobre ella serias y extrañas amenazas que se presentan exacerbando la fantasía con tonos apocalípticos. ...

457. Como toda la Iglesia, la religión del pueblo debe ser evangelizada siempre de nuevo. ...

De evangelizatione ut liberatione

4626 480. En Medellín se despliega un proceso dinámico de liberación integral cuyos ecos positivos recoge la *Evangelii nuntiandi* y el Papa Juan Pablo II en su Mensaje a esta Conferencia. Es un anuncio que urge a la Iglesia y que pertenece a la entraña misma de una evangelización que tiende hacia la realización auténtica del hombre.

481. Hay, sin embargo, distintas concepciones y aplicaciones de la liberación. Aunque entre ellas se descubren rasgos comunes, hay enfoques difíciles de llevar a una adecuada convergencia. Por ello, lo mejor es dar criterios que emanan del Magisterio y que sirven para el necesario discernimiento acerca de la original concepción de la liberación cristiana.

4627 482. Aparecen dos elementos complementarios e inseparables: la liberación de todas las servidumbres del pecado personal y social, de todo lo que desgarra al hombre y a la sociedad y que tiene su fuente en el egoísmo, en el misterio de iniquidad y la liberación para el crecimiento progresivo en el ser, por la comunión con Dios y con los hombres que culmina en la perfecta comunión del cielo, donde Dios es todo en todos y no habrá más lágrimas. ...

4628 485. Así, si no llegamos a la liberación del pecado con todas sus seducciones e idolatrías; si no ayudamos a concretar la liberación que Cristo conquistó en la Cruz, mutilamos la liberación de modo irreparable; también la mutilamos si olvidamos el eje de la evangelización liberadora, que es la que transforma al hombre en sujeto de su propio desarrollo individual y comunitario. La mutilamos igualmente, si olvidamos la dependencia y las esclavitudes que hieren derechos fundamentales que no son otorgados por gobiernos o instituciones por poderosas que sean, sino que tienen como autor al propio Creador y Padre.

448. La religiosità del popolo, nel suo nucleo, è un complesso di valori che risponde con sapienza cristiana ai grandi interrogativi dell'esistenza. La saggezza popolare cattolica ha una capacità di sintesi vitale, connettendo in modo creativo il divino e l'umano, Cristo e Maria, spirito e corpo, comunione e istituzione, persona e comunità, fede e patria, intelligenza e affetto. Questa saggezza è un umanesimo cristiano, che afferma radicalmente la dignità di ogni persona quale figlio di Dio, stabilisce una fraternità fondamentale, insegna a incontrare la natura e a comprendere il lavoro e dà le ragioni per la gioia e l'*humour* anche in mezzo a una vita molto dura. 4623

450. La religiosità popolare, oltre a essere oggetto di evangelizzazione, è essa stessa, in quanto contiene incarnata la parola di Dio, una forma attiva con cui il popolo evangelizza continuamente se stesso. ... 4624

453. Per mancanza di attenzione da parte degli operatori pastorali e per altri fattori complessi, la religione del popolo mostra in certi casi segni di logoramento e deformazione, mentre già compaiono surrogati aberranti e sincretismi regressivi. Inoltre, in alcune parti si scorgono nei suoi riguardi minacce serie e strane, che si presentano esasperando la fantasia con toni apocalittici... 4625

457. Come tutta la chiesa, la religione del popolo dev'essere sempre di nuovo evangelizzata. ...

Evangelizzazione come liberazione

480. A Medellín si sviluppa un processo dinamico di liberazione integrale, i cui echi positivi sono raccolti dall'*Evangelii nuntiandi* e da Giovanni Paolo II nel suo messaggio alla nostra Conferenza. È un annuncio che sprona la chiesa e che fa parte del nucleo stesso di un'evangelizzazione che tenda all'autentica realizzazione dell'uomo. 4626

481. Ci sono indubbiamente varie concezioni e applicazioni della liberazione. Anche se tra loro si scoprono tratti comuni, ci sono focalizzazioni non facilmente riconducibili a un'adeguata convergenza. Perciò, la cosa migliore è dare i criteri che emanano dal magistero e che servono per il necessario discernimento circa l'originale concezione della liberazione cristiana.

482. Ci sono due elementi complementari e inseparabili: la liberazione da tutte le schiavitù del peccato personale e sociale, da tutto ciò che ferisce l'uomo e la società, e ha la sua fonte nell'egoismo, nel mistero d'iniquità; e la liberazione per la crescita progressiva dell'essere, per la comunione con Dio e con gli uomini, che culmina nella perfetta comunione del cielo, dove Dio sarà tutto in tutti e non vi saranno più lacrime. ... 4627

485. Così, se non perveniamo alla liberazione dal peccato, con tutte le sue seduzioni e idolatrie, e non aiutiamo a concretizzare la liberazione che Cristo ci conquistò sulla croce, noi mutiliamo la liberazione in modo irreparabile; ma la mutiliamo anche se trascuriamo l'asse dell'evangelizzazione liberatrice, che è quella che trasforma l'uomo in soggetto del proprio sviluppo individuale e comunitario: la mutiliamo pure se sorvoliamo dipendenze e schiavitù che ledono i diritti fondamentali, che non sono conferiti da governi o potenti, ma derivano dal nostro Creatore e Padre. 4628

486. Es una liberación que sabe utilizar medios evangélicos, con su peculiar eficacia y que no acude a ninguna clase de violencia ni a la dialéctica de la lucha de clases, sino a la vigorosa energía y acción de los cristianos, que movidos por el Espíritu, acuden a responder al clamor de millones y millones de hermanos.

De politica vi

4629 531. Ante la deplorable realidad de violencia en América Latina, queremos pronunciarnos con claridad. La tortura física y sicológica, los secuestros, la persecución de disidentes políticos o de sospechosos y la exclusión de la vida pública por causas de las ideas, son siempre condenables. Si dichos crímenes son realizados por la autoridad encargada de tutelar el bien común, envilecen a quienes los practican, independientemente de las razones aducidas.

4630 532. Con igual decisión la Iglesia rechaza la violencia terrorista y guerrillera, cruel e incontrolable cuando se desata. De ningún modo se justifica el crimen como camino de liberación. La violencia engendra inexorablemente nuevas formas de opresión y esclavitud, de ordinario más graves que aquellas de las que se pretende liberar. Pero, sobre todo, es un atentado contra la vida que sólo depende del Creador. Debemos recalcar también que cuando una ideología apela a la violencia, reconoce con ello su propia insuficiencia y debilidad.

4631 533. Nuestra responsabilidad de cristianos es promover de todas maneras los medios no violentos para restablecer la justicia en las relaciones sociopolíticas y económicas, según la enseñanza del Concilio, que vale tanto para la vida nacional como para la vida internacional. ...

De optione pro pauperibus

4632 1153. La opción preferencial por los pobres tiene como objetivo el anuncio de Cristo Salvador que los iluminará sobre su dignidad, los ayudará en sus esfuerzos de liberación de todas sus carencias y los llevará a la comunión con el Padre y los hermanos, mediante la vivencia de la pobreza evangélica. «Jesucristo vino a compartir nuestra condición humana con sus sufrimientos, sus dificultades, su muerte. Antes de transformar la existencia cotidiana, él supo hablar al corazón de los pobres, liberarlos del pecado, abrir sus ojos a un horizonte de luz y colmarlos de alegría y esperanza. Lo mismo hace hoy Jesucristo. Está presente en vuestras Iglesias, en vuestras familias, en vuestros corazones».[1]

4633 1154. Esta opción, exigida por la realidad escandalosa de los desequilibrios económicos en América Latina, debe llevar a establecer una convivencia humana digna y fraterna y a construir una sociedad justa y libre.

*4632 [1] Cf. Giovanni Paolo II. Discorso ai lavoratori in Monterrey, n. 8 (AAS 71[1979] 244)

486. È una liberazione che sa utilizzare i mezzi evangelici, con la loro particolare efficacia, e che non ricorre a nessuna forma di violenza né alla dialettica della lotta di classe, ma alla vigorosa energia e azione dei cristiani che, mossi dallo Spirito, accorrono a rispondere al grido di milioni e milioni di fratelli.

Violenza per motivi politici

531. Di fronte alla deplorevole realtà di violenza in America Latina vogliamo pronunciarci con chiarezza. La tortura fisica e psicologica, i sequestri, la persecuzione di dissidenti politici o di sospettati e l'esclusione dalla vita pubblica a causa delle proprie idee, sono sempre condannabili. Se tali crimini sono commessi dall'autorità che ha il compito di tutelare il bene comune, essi avviliscono coloro che li perpetrano, indipendentemente dalle ragioni addotte. 4629

532. Con uguale decisione la chiesa condanna la violenza del terrorismo e della guerriglia, crudele e incontrollabile quando si scatena. In nessun modo si giustifica il crimine come cammino di liberazione. La violenza genera inesorabilmente nuove forme di oppressione e di schiavitù, ordinariamente più gravi di quelle cui si pretende porre rimedio. Ma soprattutto è un attentato alla vita, che dipende solo dal Creatore. Dobbiamo anche ribadire che quando un'ideologia fa appello alla violenza, riconosce con ciò stesso la propria insufficienza e debolezza. 4630

533. La nostra responsabilità di cristiani è promuovere in ogni maniera i mezzi non violenti per ristabilire la giustizia nei rapporti sociopolitici ed economici, secondo l'insegnamento del concilio valido tanto per la vita nazionale quanto per quella internazionale. ... 4631

Opzione per i poveri

1153. La scelta preferenziale per i poveri ha come obiettivo l'annuncio di Cristo salvatore, che li illuminerà sulla loro dignità, li aiuterà nei loro sforzi di liberazione da tutte le loro carenze e li porterà alla comunione col Padre e i fratelli mediante una esperienza vissuta di povertà evangelica. «Gesù Cristo venne a condividere la nostra condizione umana con le sue sofferenze, con le sue difficoltà, con la sua morte. Prima di trasformare l'esistenza quotidiana, egli seppe parlare al cuore dei poveri, liberarli dal peccato, aprire i loro occhi a un orizzonte di luce e colmarli di gioia e speranza. Lo stesso fa oggi Gesù Cristo, che è presente nelle vostre chiese, nelle vostre famiglie, nei vostri cuori».[1] 4632

1154. Questa scelta, reclamata dalla realtà scandalosa degli squilibri economici in America Latina, deve portare a instaurare una convivenza umana degna e fraterna e a costruire una società giusta e libera. 4633

1155. El cambio necesario de las estructuras sociales, políticas y económicas injustas no será verdadero y pleno si no va acompañado por el cambio de mentalidad personal y colectiva respecto al ideal de una vida humana digna y feliz que a su vez dispone a la conversión.[1]

4634 1156. La exigencia evangélica de la pobreza, como solidaridad con el pobre y como rechazo de la situación en que vive la mayoría del continente, libra al pobre de ser individualista en su vida y de ser atraído y seducido por los falsos ideales de una sociedad de consumo. De la misma manera, el testimonio de una Iglesia pobre puede evangelizar a los ricos que tienen su corazón apegado a las riquezas, convirtiéndolos y liberándolos de esta esclavitud y de su egoísmo.

De optione pro iuvenibus

4635 1186. La Iglesia confía en los jóvenes.[1] Son para ella su esperanza. La Iglesia ve en la juventud de América Latina un verdadero potencial para el presente y el futuro de su evangelización. Por ser verdadera dinamizadora del cuerpo social y especialmente del cuerpo eclesial, la Iglesia hace una opción preferencial por los jóvenes en orden a su misión evangelizadora en el Continente.[2]

4640-4645: Litt. encycl. *Redemptor hominis*, 4 Mart. 1979

De Redemptionis ratione humana

4640 10. Homo sine amore vivere nequit. Sibimet manet quiddam, quod incomprehensibile est, eiusque vita sensu privatur, nisi amor ei praebetur, nisi invenit amorem, nisi amorem experitur suumque efficit, nisi penitus amorem participat. Ob hanc omnino causam Christus Redemptor, ... hominem ipsi homini plene manifestat. Et illa est – si ita quidem loqui licet – humana ratio et proprietas mysterii Redemptionis.

In ea vicissim homo magnitudinem suae humanitatis et dignitatem et pretium proprium denuo detegit. In Redemptionis mysterio homo iterum «exprimitur» et aliquo pacto iterum creatur. Profecto ipse iterum creatur! «Non est Iudaeus neque Graecus, non est servus neque liber, non est masculus et femina: omnes enim vos unus estis in Christo Iesu».[1]

4641 Homo igitur, qui funditus se perspicere cupit – non tantum secundum quasdam subitarias, imperfectas, saepe exteriores, immo etiam specie sola apparentes rationes vel regulas suae vitae – debet sese ad Christum conferre

---

*4633 [1] Cf II Assemblea generale dell'Episcopato latino-americano a Medellín, Documento «Giustizia», n. 3 (*4481); Paolo VI, Esortazione apostolica *Evangelii nuntiandi*, n. 30 (AAS 68[1976] 25s).

*4635 [1] Cf. Paolo VI, Esortazione apost. *Evangelii nuntiandi*, n 72 (AAS 68[1976] 61).

1155. La necessaria trasformazione delle strutture sociali, politiche ed economiche ingiuste non sarà vera e piena se non sarà accompagnata dal cambiamento di mentalità personale e collettiva nei confronti dell'ideale di una vita degna e felice, che a sua volta dispone alla conversione.[1]

1156. L'esigenza evangelica della povertà, come solidarietà col povero e 4634
come rifiuto della situazione in cui vivono le masse del continente, libera il povero dalla tentazione di essere individualista nella sua vita e di essere attratto e sedotto dai falsi ideali della società dei consumi. Nello stesso tempo, la testimonianza di una chiesa povera può evangelizzare i ricchi che hanno il cuore attaccato alle ricchezze, convertendoli e liberandoli da questa schivitù e dal loro egoismo.

Opzione per i giovani

1186. La chiesa confida nei giovani.[1] Sono la sua speranza. La chiesa ve- 4635
de nella gioventù dell'America Latina un vero potenziale per il presente e il futuro della sua evangelizzazione. Riconoscendovi una vera fonte di dinamismo per il corpo sociale, e specialmente per il corpo ecclesiale, la chiesa fa una scelta preferenziale verso i giovani in ordine alla sua missione evangelizzatrice nel continente.[2]

4640-4645: Enciclica *Redemptor hominis*, 4 marzo 1979

È la prima enciclica di papa Giovanni Paolo II. – *Ed.*: AAS 71(1979) 274-286

La dimensione umana della redenzione

10. L'uomo non può vivere senza amore. Egli rimane per se stesso un es- 4640
sere incomprensibile, la sua vita è priva di senso, se non gli viene rivelato l'amore, se non s'incontra con l'amore, se non lo sperimenta e non lo fa proprio, se non vi partecipa vivamente. E perciò appunto Cristo redentore ... rivela pienamente l'uomo all'uomo stesso. Questa è – se così è lecito esprimersi – la dimensione umana del mistero della redenzione.

In questa dimensione l'uomo ritrova la grandezza, la dignità e il valore propri della sua umanità. Nel mistero della redenzione l'uomo diviene nuovamente «espresso» e, in qualche modo, è nuovamente creato. Egli è nuovamente creato! «Non c'è più giudeo né greco; non c'è più schiavo né libero; non c'è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù».[1]

L'uomo che vuol comprendere se stesso fino in fondo – non soltanto se- 4641
condo immediati, parziali, spesso superficiali, e perfino apparenti criteri e misure del proprio essere – deve, con la sua inquietudine e incertezza e anche

---

[2] Cf. II Assemblea generale dell'Episcopato latino-americano a Medellín, Documento «Gioventù», n. 13.

*4640 [1] Gal 3,28

cum sua anxietate et dubitatione, cum sua infirmitate et improbitate, cum vita sua et morte. Is debet quasi cum toto, quod ipse est, intrare in eum; debet «asciscere» atque assumere sibi omnem veritatem Incarnationis et Redemptionis, ut rursus se reperiat.

Qui intimus processus si in illo perficitur, homo fructus edit non sola Dei adoratione, verum etiam magna sui ipsius admiratione. Quantum enim momentum ac pretium habere debet homo in conspectu Creatoris, si «talem ac tantum meruit habere Redemptorem»,[1] si Deus dedit «Filium suum Unigenitum», ut homo «non pereat sed habeat vitam aeternam»?[2]

4642 *[275]* Re quidem vera miratio maxima illa de pretio ac dignitate hominis nuncupatur Evangelium, id est Bonus Nuntius. Vocatur item Christianismus. Ex eadem ipsa admiratione proficiscitur Ecclesiae munus in hoc mundo, immo ac fortasse etiam magis «in mundo huius temporis». Haec porro miratio simulque persuasio et certitudo – quae suapte intima natura est ipsa certitudo fidei, sed quae abscondito et arcano modo vivificat omnem partem veri *humanismi* – coniungitur arcte cum Christo. ...

De homine ut prima Ecclesiae via

4643 *[282]* 13. ... Praecipua Ecclesiae via est Iesus Christus. Idem nostra est via «ad Patrem»[1] et est ad quemlibet hominem via. In hac autem via, quae de Christo ducit ad hominem, in hac via, *[283]* in qua Christus singulis hominibus iungitur, Ecclesia a nullo potest cohiberi. Hoc postulat bonum temporale hominis et bonum eius sempiternum. Christi eiusque mysterii causa, quo ipsa vita Ecclesiae constat, iis omnibus Ecclesia neque moveri non potest, quae vero hominis bono conducunt, neque eidem bono nocentia neglegere. ...

4644 *[284]* 14. ... Homo totus in plena veritate exsistentiae suae, eius, quod est ut persona, et vitae suae communitariae et socialis – nempe intra familiam suam, societatem et in tam dissimilibus condicionibus necnon intra nationem suam vel populum (et fortasse solum intra peculiarem nexum familiarum vel tribum), intra universum genus humanum – hic ipse homo est prima veluti via, quam Ecclesia in suo munere implendo emetiatur oportet, ille est prima et praecipua Ecclesiae via, quam ipse Christus ape*[285]*ruit, quaeque per mysterium Incarnationis et Redemptionis constanter transit. ...

4645 Cum ergo hic homo sit via Ecclesiae, eius cotidianae vitae et experientiae, eius missionis et laboris via, necesse est Ecclesia nostrae aetatis semper renovetur, memor condicionis, in qua ille versetur; cognitas scilicet habeat eius facultates, quae, ut novo semper cursu diriguntur, ita ostenduntur. Oportet item Ecclesia pericula animadvertat homini impendentia. Noscere *[286]* pariter debet ea omnia, quae obsistunt, ne «vita hominis in dies humanior red-

---

***4641** [1] *Missale Romanum*, dall'*Exsultet* della notte pasquale.
[2] Cf. Gv 3,16.

con la sua debolezza e peccaminosità, con la sua vita e morte, avvicinarsi a Cristo. Egli deve, per così dire, entrare in lui con tutto se stesso, deve «appropriarsi» e assimilare tutta la realtà dell'incarnazione e della redenzione per ritrovare se stesso.

Se in lui si attua questo profondo processo, allora egli produce frutti non soltanto di adorazione di Dio, ma anche di profonda meraviglia di se stesso. Quale valore deve avere l'uomo davanti agli occhi del creatore, se «ha meritato di avere un tanto nobile e grande redentore»,[1] se «Dio ha dato il suo Figlio», affinché egli, l'uomo, «non muoia, ma abbia la vita eterna»?[2]

In realtà, quel profondo stupore riguardo al valore e alla dignità dell'uo- **4642**
mo si chiama evangelo, cioè la buona novella. Si chiama anche cristianesimo. Questo stupore giustifica la missione della chiesa nel mondo, anche, e forse di più ancora, «nel mondo contemporaneo». Questo stupore, e insieme persuasione e certezza – che nella sua profonda radice è la certezza della fede, ma che in modo nascosto e misterioso vivifica ogni aspetto dell'*umanesimo* autentico – è strettamente collegato a Cristo. ...

L'uomo come prima via della chiesa

13. ... Gesù Cristo è la via principale della chiesa. Egli stesso è la nostra **4643**
via «alla casa del Padre»[1], ed è anche la via a ciascun uomo. Su questa via che conduce da Cristo all'uomo, su questa via sulla quale Cristo si unisce a ogni uomo, la chiesa non può essere fermata da nessuno. Questa è l'esigenza del bene temporale e del bene eterno dell'uomo. La chiesa, per riguardo a Cristo e in ragione di quel mistero che costituisce la vita della chiesa stessa, non può rimanere insensibile a tutto ciò che serve al vero bene dell'uomo, così come non può rimanere indifferente a ciò che lo minaccia. ...

14. ... L'uomo, nella piena verità della sua esistenza, del suo essere per- **4644**
sonale e insieme del suo essere comunitario e sociale – nell'ambito della propria famiglia, nell'ambito di società e di contesti tanto diversi, nell'ambito della propria nazione, o popolo (e, forse, ancora solo del clan, o tribù), nell'ambito di tutta l'umanità – quest'uomo è la prima strada che la chiesa deve percorrere nel compimento della sua missione: egli è la prima e fondamentale via della chiesa, via tracciata da Cristo stesso, via che immutabilmente passa attraverso il mistero dell'incarnazione e della redenzione. ...

Essendo quindi quest'uomo la via della chiesa, via della quotidiana sua **4645**
vita ed esperienza, della sua missione e fatica, la chiesa del nostro tempo deve essere, in modo sempre nuovo, consapevole della di lui «situazione». Deve cioè essere consapevole delle sue possibilità, che prendono sempre nuovo orientamento e così si manifestano; la chiesa deve, nello stesso tempo, essere consapevole delle minacce che si presentano all'uomo. Deve essere consapevole, altresì, di tutto ciò che sembra essere contrario allo sforzo perché «la vi-

---

***4643** [1] Cf Gv 14,1-4.

datur»,[1] neve omnia, ex quibus haec vita constat, verae hominis dignitati conformentur. Paucis: omnia sciat illi cursui repugnantia.

4650-4659: S. Congregationis pro doctrina fidei epistula ad omnes episcopos *Recentiores episcopornm synodi*, 17 Maii 1979

De quibusdam quaestionibus ad eschatologiam spectantibus

4650 Sacra autem haec Congregatio, cuius est doctrinam fidei promovere *[941]* ac tutari, hic sibi proponit ea recolere quae Ecclesia, nomine Christi, docet, praesertim, quae inter christiani hominis mortem et resurrectionem universalem intercedunt.

4651 1) Ecclesia credit[1] mortuorum resurrectionem.

4652 2) Ecclesia hanc resurrectionem ita intellegit ut ad *totum hominem* referatur; haec autem pro electis nihil aliud est quam ipsius Resurrectionis Christi ad homines extensio.

4653 3) Ecclesia affirmat continuationem et subsistentiam, post mortem, elementi spiritualis, conscientia et voluntate praediti, ita ut ipsum «ego humanum», interim tamen complemento sui corporis carens, subsistat. Ad huiusmodi elementum designandum Ecclesia utitur voce «anima», quae Sacrarum Scripturarum et Traditionis usu recepta est. Quamquam non ignorat in Scripturis Sacris huic voci diversas subici significationes, nihilominus ipsa censet nullam validam rationem adesse, cur vox reiciatur, ac iudicat praeterea prorsus necessarium esse verbale instrumentum ad christianorum fidem sustinendam.

4654 4) Ecclesia excludit quoslibet cogitandi aut dicendi modos, quibus absurda fiant vel intellegi nequeant eius precatio, funebres ritus, cultus mortuorum: quae omnia, quoad suam substantiam, locos theologicos constituunt.

4655 5) Ecclesia, secundum Sacras Scripturas, exspectat «gloriosam manifestationem Domini nostri Iesu Christi»,[1] quam tamen distinctam et dilatam credit, respectu habito hominum condicionis statim post mortem.

4656 6) Ecclesia, in sua doctrina proponenda de sorte hominis post mortem, excludit quamlibet explicationem, qua prorsus evanesceret significatio Virginis Mariae Assumptionis circa id quod ad ipsam unice pertinet; hoc scilicet sensu, quod corporea Virginis glorificatio eam glorificationem anticipat, quae ceteris omnibus electis destinatur.

4657 7) Ecclesia, Novo Testamento ac Traditioni fideliter adhaerens, credit beatitudinem iustorum, qui aliquando cum Christo erunt. Item ipsa credit

*4645 [1] Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale *Gaudium et spes*, n. 38 (AAS 58[1966] 1056; *4338); Paolo VI, Enciclica *Populorum progressio*, n. 21 (AAS 59[1967] 267s).

*4651 [1] Cf il simbolo di fede apostolico.

ta umana divenga sempre più umana»,[1] perché tutto ciò che compone questa vita risponda alla vera dignità dell'uomo. In una parola, dev'essere consapevole di tutto ciò che è contrario a quel processo.

4650-4659: Lettera *Recentiores episcopornm synodi* della Congregazione per la dottrina della fede a tutti i vescovi, 17 maggio 1979

Ed.: AAS 71(1979) 940-942.

Questioni di escatologia

Questa sacra congregazione, avendo la responsabilità di promuovere e 4650
tutelare la dottrina della fede, intende qui richiamare l'insegnamento che la chiesa propone a nome di Cristo, specialmente circa quel che avviene tra la morte del cristiano e la risurrezione universale.

1) La chiesa crede[1] alla risurrezione dei morti. 4651

2) La chiesa intende tale risurrezione come riferentesi all'*uomo tutt'intero*; per gli eletti questa non è altro che l'estensione agli uomini della risurrezione stessa di Cristo. 4652

3) La chiesa afferma la sopravvivenza e la sussistenza, dopo la morte, di 4653
un elemento spirituale, il quale è dotato di coscienza e di volontà, in modo tale che l'«io umano» sussista, pur mancando nel frattempo del complemento del suo corpo. Per designare un tale elemento, la chiesa adopera la parola «anima», consacrata dall'uso della s. Scrittura e della tradizione. Senza ignorare che questo termine assume nella Bibbia diversi significati, essa ritiene tuttavia che non esista alcuna seria ragione per respingerlo e considera, inoltre, che è assolutamente indispensabile uno strumento verbale per sostenere la fede dei cristiani.

4) La chiesa esclude ogni forma di pensiero o di espressione, che renderebbe 4654
assurdi o inintelligibili la sua preghiera, i suoi riti funebri, il suo culto dei morti, realtà che costituiscono, nella loro sostanza, altrettanti luoghi teologici.

5) La chiesa, conformemente alla sacra Scrittura, attende «la manifesta- 4655
zione gloriosa del Signore nostro Gesù Cristo»,[1] che essa considera, peraltro, come distinta e differita rispetto alla situazione che è propria degli uomini subito dopo la morte.

6) La chiesa, nel suo insegnamento sulla sorte dell'uomo dopo la sua 4656
morte, esclude ogni spiegazione che toglierebbe il suo senso all'assunzione di Maria in ciò ch'essa ha di unico, ossia il fatto che la glorificazione corporea della Vergine è l'anticipazione della glorificazione riservata a tutti gli altri eletti.

7) La chiesa, in fedele adesione al Nuovo Testamento e alla tradizione, 4657
crede alla felicità dei giusti, i quali saranno un giorno con Cristo. Essa crede

*4655 [1] Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica *Dei verbum* sulla divina rivelazione, n. 4 (AAS 58[1966] 819; *4204).

poena aeterna plectendum fore peccatorem, qui Dei visione pri*[942]*vabitur, nec non huius poenae repercussionem in totum ipsius peccatoris «esse». Ad electos autem quod attinet, credit etiam haberi posse purificationem visioni Dei praeviam, quae tamen prorsus diversa est a damnatorum poena. Id Ecclesia intellegit, cum de Inferno ac de Purgatorio loquitur.

4658 Cum autem agitur de hominis condicione post mortem, peculiari modo cavendum est a repraesentationibus, quae mentis fictione et arbitrio unice nituntur; huiusmodi enim immoderatio haud modica causa est difficultatum, in quas saepe christiana fides incurrit. Attamen imaginibus, quarum usus apud Sacras Scripturas invenitur, reverentia praestanda est. Necessarium est arcanum earum sensum percipere, remoto periculo eas nimis extenuandi, cum hoc saepe inanes reddat *realitates,* quae per has imagines indicantur.

4659 Nec Scripturae Sacrae nec theologi satis luminum suppeditant ad futuram vitam post mortem rite describendam. Christifideles haec duo essentialia capita firmiter tenere debent: ex una parte credant oportet fundamentalem continuationem quae, virtute Spiritus Sancti, inter praesentem vitam in Christo et futuram vitam intercedit (nam caritas est lex Regni Dei, atque ipsa nostra in terris caritate metienda erit nostra in caelis divinae gloriae participatio); ex altera vero parte probe noscere debent rationes praesentis vitae et futurae valde inter se differre, nam oeconomiae fidei succedit oeconomia plenae lucis, ac nos cum Christo erimus et «Deum videbimus»;[1] quibus in promissionibus ac mirandis mysteriis essentialiter spes nostra consistit. Quod si nostra imaginandi vis eo accedere non valet, illuc cor nostrum sponte sua ac penitus pervenit.

4660-4666: S. Congregationis pro doctrina fidei declaratio *Iura et bona*, 5 Maii 1980

De euthanasia

4660 Nomine euthanasiae significatur actio vel omissio quae suapte natura vel consilio mentis mortem affert, ut hoc modo omnis dolor removeatur. Euthanasia igitur in voluntatis proposito et in procedendi rationibus, quae adhibentur, continetur.

4661 Iamvero, denuo firmiter declarandum est neminem nihilque ullo modo sinere posse ut vivens humanum innocens occidatur, sive sit fetus vel embryon, sive infans vel adultus, sive senex, sive morbo insanabili affectus, sive in mortis agone constitutus. Praeterea nemini licet mortiferam hanc actionem petere sibi aut alii, qui sit ipsius responsabilitati commissus, immo in eadem ne consentire quidem potest explicite vel implicite. Nec auctoritas ulla potest eam legitime iniungere vel permittere. Agitur enim de legis divinae violatione, de offensione dignitatis personae humanae, de crimine contra vitam, de facinore in hominum genus.

***4659** [1] Cf. 1Gv 3,2.

che una pena attende per sempre il peccatore, il quale sarà privato della visione di Dio, come crede alla ripercussione di tale pena in tutto il suo essere. Essa crede, infine, per quanto concerne gli eletti, ad una loro eventuale purificazione che è preliminare alla visione di Dio ed è, tuttavia, del tutto diversa dalla pena dei dannati. È quanto la chiesa intende quando parla di inferno e di purgatorio.

In ciò che concerne le condizioni dell'uomo dopo la morte, c'è da temere **4658**
particolarmente il pericolo di rappresentazioni fantasiose ed arbitrarie, perché i loro eccessi entrano, in gran parte, nelle difficoltà che spesso incontra la fede cristiana. Tuttavia, le immagini usate nella s. Scrittura meritano rispetto. È necessario cogliere il senso profondo, evitando il rischio di attenuarle eccessivamente, il che equivale spesso a svuotare del loro contenuto *le realtà* che esse designano.

Né le sacre Scritture né la teologia ci offrono lumi sufficienti per una rap- **4659**
presentazione dell'aldilà. Il cristiano deve tenere fermi saldamente due punti essenziali: egli deve credere, da una parte, alla continuità fondamentale che esiste, per virtù dello Spirito Santo, tra la vita presente nel Cristo e la vita futura (in effetti, la carità è la legge del regno di Dio, ed è precisamente la nostra carità quaggiù che sarà la misura della nostra partecipazione alla gloria del cielo); ma, d'altra parte, il cristiano deve discernere la rottura radicale tra il presente ed il futuro in base al fatto che, al regime della fede, si sostituisce quello della piena luce: noi saremo col Cristo e «vedremo Dio»,[1] promessa e mistero inauditi in cui consiste essenzialmente la nostra speranza. Se la nostra immaginazione non vi può arrivare, il nostro cuore vi giunge d'istinto e in profondità.

4660-4666: Dichiarazione *Iura et bona* della Congregazione per la dottrina della fede, 5 maggio 1980

Ed.: AAS 72(1980) 546-551.

Eutanasia

Per eutanasia s'intende un'azione o un'omissione che di natura sua, o nel- **4660**
le intenzioni, procura la morte, allo scopo di eliminare ogni dolore. L'eutanasia si situa, dunque, al livello delle intenzioni e dei metodi usati.

Ora, è necessario ribadire con tutta fermezza che niente e nessuno può **4661**
autorizzare l'uccisione di un essere umano innocente, feto o embrione che sia, bambino o adulto, vecchio, ammalato incurabile o agonizzante. Nessuno, inoltre, può richiedere questo gesto omicida per se stesso o per un altro affidato alla sua responsabilità, né può acconsentirvi esplicitamente o implicitamente. Nessuna autorità può legittimamente imporlo né permetterlo. Si tratta, infatti, di una violazione della legge divina, di un'offesa alla dignità della persona umana, di un crimine contro la vita, di un attentato contro l'umanità.

4662 Fieri potest ut ob diuturnos ac vix tolerandos dolores, ob rationes in animi affectibus innixas, vel ob alterius generis causas, aliqui ad persuasionem adducantur se legitime posse mortem sibi petere aut aliis afferre. Quamquam hisce in casibus hominis culpa imminui aut omnino deesse potest, nihilominus error iudicii in quem conscientia, bona fide fortasse, incidit, naturam huius actus mortiferi non mutat, qui per se repudiandus semper erit.

Gravissime aegrotantium implorationes, quandoque mortem invocantium, haud intelligendae sunt quasi veram euthanasiae voluntatem significent; etenim fere semper agitur de anxiis invocationibus auxilii et amoris. Praeter medicas curas, id quo aegrotus indiget, est amor, est fervidus animi affectus humanus et supernaturalis, quo proximi omnes, parentes et filii, medici et aegrotorum ministri eum complecti possunt ac debent. ...

4663 *[550]* ... Si alia remedia non suppetunt, licet, ex consensu aegroti, media adhibere, quae novissima medicae artis inventa protulerunt, etiamsi haud satis adhuc experimentis probata sint nec aliquo periculo careant. ...

4664 Pariter licet horum mediorum usum abrumpere, quotiescumque exitus spem in eis repositam fallit. At in hoc capiendo consilio, ratio habeatur iusti desiderii aegroti eiusque familiarium, nec non sententiae medicorum, qui vere periti sint ...

4665 Semper licet satis habere communia remedia, quae ars medica suppeditare potest. Quapropter nemini obligatio imponenda est genus curationis adhibendi quod, etsi in usu iam est, adhuc tamen non caret periculo vel nimis est onerosum. Quae remedii recusatio comparanda non est cum suicidio: verius habenda est vel simplex acceptatio condicionis humanae ...

4666 *[551]* ... Imminente morte, quae remediis adhibitis nullo modo impediri potest, licet ex conscientia consilium inire curationibus renuntiandi, quae nonnisi precariam et doloris plenam vitae dilationem afferre valent, haud intermissis tamen ordinariis curis, quae in similibus casibus aegroto debentur.

4670-4674: S. Congregationis pro doctrina fidei instructio *Pastoralis actio*, 20 Oct. 1980

De parvulorum baptismate

4670 12. ... Verba ... quae Iesus Nicodemo dixerat,[1] Ecclesia semper ita intellexit scilicet «parvulos baptismate non esse privandos».[2] Haec verba revera habebant formam adeo universalem atque absolutam ut a Patribus apta retinerentur ad necessitatem baptismi statuendam et a Magisterio expresse ad

*4670 [1] Cf. Gv 3,5.
[2] *Rito del battesimo dei bambini*, «Introduzione generale», n. 2 [ediz. in italiano] 15s / AAS 72[1980] 1138).

Potrebbe anche verificarsi che il dolore prolungato e insopportabile, ragioni di ordine affettivo o diversi altri motivi inducano qualcuno a ritenere di poter legittimamente chiedere la morte o procurarla ad altri. Benché in casi del genere la responsabilità personale possa esser diminuita o perfino non sussistere, tuttavia l'errore di giudizio della coscienza – fosse pure in buona fede – non modifica la natura dell'atto omicida, che in sé rimane sempre inammissibile. 4662

Le suppliche dei malati molto gravi, che talvolta invocano la morte, non devono essere intese come espressione di una vera volontà di eutanasia; esse infatti sono quasi sempre richieste angosciate di aiuto e di affetto. Oltre le cure mediche, ciò di cui l'ammalato ha bisogno è l'amore, il calore umano e soprannaturale, col quale possono e debbono circondarlo tutti coloro che gli sono vicini, genitori e figli, medici e infermieri. ...

... In mancanza di altri rimedi, è lecito ricorrere, con il consenso dell'ammalato, ai mezzi messi a disposizione dalla medicina più avanzata, anche se sono ancora allo stadio sperimentale e non sono esenti da qualche rischio. ... 4663

È anche lecito interrompere l'applicazione di tali mezzi, quando i risultati deludono le speranze riposte in essi. Ma nel prendere una decisione del genere si dovrà tener conto del giusto desiderio dell'ammalato e dei suoi familiari, nonché del parere di medici veramente competenti ... 4664

È sempre lecito accontentarsi dei mezzi normali che la medicina può offrire. Non si può, quindi, imporre a nessuno l'obbligo di ricorrere ad un tipo di cura che, per quanto già in uso, tuttavia non è ancora esente da pericoli o è troppo oneroso. Il suo rifiuto non equivale al suicidio: significa piuttosto una semplice accettazione della condizione umana ... 4665

Nell'imminenza di una morte inevitabile nonostante i mezzi usati, è lecito in coscienza prendere la decisione di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario e penoso della vita, senza tuttavia interrompere le cure normali dovute all'ammalato in simili casi. 4666

4670-4674: Istruzione *Pastoralis actio* della Congregazione per la dottrina della fede, 20 ott. 1980

Ed.: AAS 72(1980) 1143-1151.

Battesimo dei bambini

12. ... La chiesa, ... in base alle parole di Gesù a Nicodemo,[1] «ha sempre ritenuto che i bambini non debbano essere privati del battesimo».[2] Quelle parole hanno, in realtà, una forma così universale e assoluta, che i Padri le hanno giudicate atte per stabilire la necessità del battesimo, e il magistero le ha 4670

parvulos applicarentur:[3] pro eis quoque hoc sacramentum habendum est introitus in populum Dei[4] et propriae salutis ianua.

4671 13. Sua itaque docendi et agendi ratione Ecclesia ostendit se nullam aliam novisse viam, praeter baptismum, ad certo *[1144]* procurandum parvulis ingressum in aeternam beatitudinem ...

4672 14. Quod infantes fidem suam nondum per se profiteri queunt, minime impedit quominus Ecclesia eis hoc sacramentum conferat, cum revera in sua ipsius fide eos baptizet. ...

4673 *[1151]* 28. Magni interest in primis in memoriam revocare baptismum parvulorum habendum esse grave officium; quaestiones quae de eo pastoribus ponuntur, non aliter solvendae sunt nisi fideliter attendendo ad doctrinam et perpetuam praxim Ecclesiae.

4674 Actio pastoralis circa parvulorum baptisma concrete regenda est duobus principiis, quorum alterum priori subicitur.

1) Baptismus, ad salutem necessarius, signum est et instrumentum praevenientis amoris Dei, qui ab originali peccato liberat, atque vitae divinae consortium communicat: ex se, horum bonorum donum pro parvulis differendum non est.

2) Cautiones praestandae sunt, ut hoc donum per genuinam fidei et vitae christianae educationem ita crescere possit, ut sacramentum totam suam «veritatem» attingat.[1] Istae cautiones regulariter praestantur a parentibus vel propinquis, etsi suppleri possunt variis modis in christiana communitate. Si tamen istae cautiones revera seriae non sunt, id causa esse poterit cur sacramentum differatur; si denique certo nullae sunt, sacramentum denegandum est.

4680-4685: Litt. encycl. *Dives in misericordia*, 30 Nov. 1980

De misericordiae natura

4680 IV. 6. ... *[1199]* ... Vis propria ac vera misericordiae non in eo solum consistit quod oculi forte vel acerrimi etiam atque clementes coniciuntur in malum morale aut physicum aut corporale; nam ex germana sua peculiarique natura comprobatur misericordia, cum aestimat, iterum fovet, extrahit bonum de omnibus mali formis in orbe terrarum atque in homine exstantibus. Ita quidem comprehensa defigit ipsa principalem doctrinam messianici nuntii Christi constitutivamque operis eius virtutem.

---

[3] Cf. Origene, *In Leviticum*, hom. 8, 3 (PG 12, 496 / W A Baehrens: GChSch 29 [Origenes 6] 398); *In Lucam*, hom. 14, 5 (PG 13, 1835 / M. Rauer: GChSch 49 (35) [Origene IX] 87s); Cipriano, Lettera 59, 5 (PL 3, 1018B / CSEL 3/I1, 720). Agostino, *De peccatorum meritis et remissione et de baptismo parvulorum*, I, 17-19 22-24 (PL 44, 121s); *De gratia Christi et de peccato originali*, I, 32, n 35 (ib. 377); *De praedestinatione sanctorum*, 13, n. 25 (ib., 978), *Opus imperfectum contra Iulianum*, V, 9 (ib., 1439); cf. anche *184 219 233 903s 1349 Può essere aggiunta la professione di fede del patriarca Dositeo di Gerusalemme dell'anno 1672 (MaC 34, 1746).

applicate espressamente al caso dei bambini:[3] anche per essi questo sacramento è l'ingresso nel popolo di Dio[4] e la porta della salvezza personale.

13. Perciò, mediante la sua dottrina e la sua prassi, la chiesa ha dimostrato di non conoscere altro mezzo, al di fuori del battesimo, per assicurare ai bambini l'accesso alla beatitudine eterna ... 4671

14. Il fatto che i bambini non possano ancora professare personalmente la loro fede non impedisce alla chiesa di conferire loro questo sacramento, poiché in effetti li battezza nella propria fede. ... 4672

28. È molto importante richiamare innanzi tutto che il battesimo dei bambini deve essere considerato come una grave missione. Le questioni che essa pone ai curatori di anime non possono essere risolte se non tenendo fedelmente presenti la dottrina e la prassi costante della chiesa. 4673

Concretamente, la pastorale del battesimo dei bambini dovrà ispirarsi a due grandi principi, di cui il secondo è subordinato al primo. 4674

1) Il battesimo, necessario alla salvezza, è segno e strumento dell'amore preveniente di Dio che libera dal peccato e comunica la partecipazione alla vita divina: per sé, il dono di questi beni non dev'essere differito ai bambini.

2) Devono essere prese delle garanzie perché tale dono possa svilupparsi mediante una vera educazione nella fede e nella vita cristiana, sicché il sacramento possa raggiungere pienamente la sua «realtà».[1] Di solito esse sono date dai genitori o dai parenti stretti, benché possano essere supplite in diverso modo nella comunità cristiana. Ma se tali garanzie non sono veramente serie, si potrà essere indotti a differire il sacramento, o addirittura a rifiutarlo, qualora siano certamente inesistenti.

4680-4685: Enciclica *Dives in misericordia*, 30 nov. 1980

Ed.: AAS 72(1980) 1199-127.

L'essenza della misericordia

IV. 6. ... Il significato vero e proprio della misericordia non consiste soltanto nello sguardo, fosse pure il più penetrante e compassionevole, rivolto verso il male morale, fisico o materiale: la misericordia si manifesta nel suo aspetto vero e proprio, quando rivaluta, promuove e trae il bene da tutte le forme di male, esistenti nel mondo e nell'uomo. Così intesa, essa costituisce il contenuto fondamentale del messaggio messianico di Cristo e la forza costitutiva della sua missione. 4680

---

[4] «Allorché i neonati vengono battezzati, non avviene altro se non che essi vengono incorporati alla chiesa, cioè vengono associati al corpo e alle membra di Cristo» («Nihil agitur aliud, cum parvuli baptizantur, nisi ut incorporentur Ecclesiae, id est, Christi corpori membrisque socientur») scrive sant'Agostino in *De peccatorum meritis et remissione et de baptismo parvulorum*, III, 4, n. 7 (PL 44, 189); cf. 1, 26, n. 38 (ib., 131).

*4674 [1] Cf *Rito del battesimo dei bambini*, «Introduzione generale», n 3 [ediz. in italiano] 15s / AAS 72[1980] 1138).

Eodem insuper hoc pacto intellegebant misericordiam et exercebant discipuli ipsius ac sectatores, quorum profecto in animis actisque misericordia numquam se praestare desinebat velut comprobationem apprime creatricem amoris, qui «vinci a malo» se non patitur sed qui vincit «in bono malum».[1]

Necesse ideo est verus misericordiae vultus ab integro semper discooperiatur. Quamquam praeiudicia varia obstant, videtur ea nostris summe necessaria temporibus.

Fortis est amor tamquam mors

4681 8. ... *[1206]* ... Sua quidem in resurrectione Christus commonstravit Deum misericordis amoris idcirco plane, quod crucem in se receperat ut viam ad resurrectionem. Quam ob rem, cum crucis Christi meminimus eiusque passionis ac mortis, fides nostra et spes collineantur in Resuscitatum; in ipsum *[1207]* nominatim Christum, qui, «cum esset ... sero die illa prima sabbatorum ... stetit in medio», in Cenaculo, «ubi erant discipuli ... insufflavit et dicit eis: «Accipite Spiritum Sanctum. Quorum remiseritis peccata, remissa sunt eis; quorum retinueritis, retenta sunt» ».[1]

4682 Ecce Dei Filium, qui sua in resurrectione funditus persensit super se misericordiam, Patris hoc est amorem, qui morte efficacior est.

Verum idem quoque Christus Filius Dei est, qui ad terminum, immo quadamtenus ultra terminum operis messianici sui, praebet se ipse inexhaustum fontem misericordiae, eiusdem nempe amoris, quem deinceps in longiore prospectu historiae salutis in Ecclesia numquam non confirmari oportet peccato ipso potentiorem. Christus paschalis ultima ac sempiterna misericordiae quasi quaedam corporatio est illiusque vivens signum: historicum-salvificum una et eschatologicum. Hoc sane cum eodem affectu liturgia sacra paschalis temporis ponit in ore nostro Psalmi verba: «Misericordias Domini in aeternum cantabo».[1]

Iustitia ex se non sufficit sola

4683 *[1215]* ... 12. Proclive quidem statuere est iustitiae sensum longe lateque experrectum esse in huius temporis societate; quem sine dubio affectum magis efferre omnia iustitiae adversantia, in rationibus videlicet tum inter homines coetus sociales vel «classes», tum singulas inter gentes et civitates ac tandem politicas constitutiones integras, quin inter totos etiam, ut dicunt, mundos. Altus vero ille ac multiformis animi habitus, cui hominum conscientia istius aetatis iustitiam assignavit, testatur ethicam indolem dimicationum ac pugnarum, quae orbem permeant.

4684 Cum hominibus autem nostrorum dierum communicat Ecclesia profundum hoc fervidumque desiderium vitae iustae secundum omnes eius partes

***4680** [1] Rm 12,21.

Allo stesso modo intendevano e praticavano la misericordia i suoi discepoli e seguaci. Essa non cessò mai di rivelarsi, nei loro cuori e nelle loro azioni, come una verifica particolarmente creatrice dell'amore che non si lascia «vincere dal male», ma vince «con il bene il male».[1]

Occorre che il volto genuino della misericordia sia sempre nuovamente svelato. Nonostante molteplici pregiudizi, essa appare particolarmente necessaria ai nostri tempi.

L'amore è forte come la morte

8. ... Nella sua risurrezione Cristo ha rivelato il Dio dell'amore miseri- 4681
cordioso, proprio perché ha accettato la croce come via alla risurrezione. Ed è per questo che – quando ricordiamo la croce di Cristo, la sua passione e morte – la nostra fede e la nostra speranza s'incentrano sul Risorto: su quel Cristo, che «la sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato... si fermò in mezzo a loro» nel cenacolo, «dove si trovavano i discepoli, ... alitò su di loro e disse: "Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati, saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi"».[1]

Ecco il Figlio di Dio, che nella sua risurrezione ha sperimentato in modo 4682
radicale su di sé la misericordia, cioè l'amore del Padre che è più potente della morte.

Ed è anche lo stesso Cristo, Figlio di Dio, che al termine – e, in certo senso, già oltre il termine – della sua missione messianica, rivela se stesso come fonte inesauribile della misericordia, del medesimo amore che, nella prospettiva ulteriore della storia della salvezza nella chiesa, deve perennemente confermarsi più potente del peccato. Il Cristo pasquale è l'incarnazione definitiva della misericordia, il suo segno vivente: storico-salvifico e insieme escatologico. Nel medesimo spirito, la liturgia del tempo pasquale pone sulle nostre labbra le parole del salmo: «Canterò in eterno le misericordie del Signore».[1]

La sola giustizia non basta

... 12. Non è difficile costatare che nel mondo contemporaneo il senso 4683
della giustizia si è risvegliato su vasta scala; e senza dubbio esso pone maggiormente in rilievo ciò che contrasta con la giustizia sia nei rapporti tra gli uomini, i gruppi sociali o le «classi», sia tra i singoli popoli e stati e, infine, tra interi sistemi politici e anche tra interi, cosiddetti, mondi. Questa profonda e multiforme corrente, alla cui base la coscienza umana contemporanea ha posto la giustizia, attesta il carattere etico delle tensioni e delle lotte che pervadono il mondo.

La chiesa condivide con gli uomini del nostro tempo questo profondo e 4684
ardente desiderio di una vita giusta sotto ogni aspetto, e non omette neppure

***4681** [1] Gv 20,19-23.
***4682** [1] Sal 89[88],2.

neque intermittit ponderandas proponere diversas iustitiae illius rationes, qualem postulat hominum societatumque vita. ...

Attamen intellectu haud difficile est consilia et opera, quae proficiscantur a notione iustitiae quaeque conducere debeant efficiendae iustitiae in convictu hominum coetuum societatum humanarum, saepius quidem in re ipsa deformari. Quamvis deinceps ea pergant ad eundem iustitiae conceptum sese referre, experientia nihilo minus probat iustitiam superari aliis viribus negativis uti simultate odio vel etiam crudelitate. ...

[1216] ... Prioris ac nostri temporis experimentum docet iustitiam ex se non sufficere solam, immo vero perducere ipsam posse ad negationem exstinctionemque sui, nisi permittat virtuti altiori illi, quae amor est, vitam humanam variis rationibus propriis confingere. ...

De Ecclesiae testimonio

4685 *[1217]* ... VII. Hic ipse nostrae aetatis conspectus, qui non potest quin pariat intimam anxietatem, in mentem revocat verba, quae ob Filii Dei incarnationem exsonuerunt in Mariae cantu «Magnificat» quaeque misericordiam celebrant «in progenies et progenies».

Conservando porro eorundem verborum caelitus datorum eloquentiam in animo adhibendoque ea ad experientias ac dolores immensae hominum familiae proprios oportet Ecclesiam huius temporis induere sibi altiorem subtilioremque simul conscientiam ipsius necessitatis reddendi universo in suo opere testimonii de misericordia Dei secundum viam traditionis in Vetere ac Novo Foedere at maxime ipsius Iesu Christi eiusque Apostolorum.

Impertiat Ecclesia necesse est testimonium misericordiae Dei in Christo patefactae per totum illius munus uti Messiae; immo profiteatur eam primo loco velut salvificam fidei veritatem ac necessariam ad vitam cum illa fide congruentem; deinde enitatur inducere ipsam et quasi corporare in vita tum suorum fidelium tum, quantum fieri possit, in vita omnium bonae voluntatis hominum. Ad extremum, dum misericordiam profitetur Ecclesia fidaque permanet ei semper, ius habet atque officium invocandae Dei misericordiae, scilicet implorandae coram singulis casibus physici ac moralis mali et ante cunctas minationes, quae obscurant totum venturum vitae tempus hodierni generis humani.

4690-4699: Litt. encycl. *Laborem excercens*, 14 Sept. 1981

Labor inservit homini

4690 6. ... *[591]* ... Fontes igitur dignitatis laboris ante omnia in eius ratione non obiectiva sed subiectiva sunt exquirendi.

di sottoporre alla riflessione i vari aspetti di quella giustizia, quale la vita degli uomini e delle società esige. ...

Tuttavia, sarebbe difficile non avvedersi che molto spesso i programmi, che prendono avvio dall'idea di giustizia e che debbono servire alla sua attuazione nella convivenza degli uomini, dei gruppi e delle società umane, in pratica subiscono deformazioni. Benché essi continuino a richiamarsi alla medesima idea di giustizia, tuttavia l'esperienza dimostra che sulla giustizia hanno preso il sopravvento altre forze negative, quali il rancore, l'odio e perfino la crudeltà. ...

... L'esperienza del passato e del nostro tempo dimostra che la giustizia da sola non basta e che, anzi, può condurre alla negazione, all'annientamento di se stessa, se non si consente a quella forza più profonda, che è l'amore, di plasmare la vita umana nelle sue varie dimensioni. ...

La testimonianza della chiesa

... VII. In relazione a tale immagine della nostra generazione, che non 4685
può non suscitare profonda inquietudine, tornano in mente le parole, che, a motivo dell'incarnazione del Figlio di Dio, risuonarono nel «Magnificat» di Maria e che cantano la «misericordia ... di generazione in generazione».

Conservando sempre nel cuore l'eloquenza di queste ispirate parole, e applicandole alle esperienze e alle sofferenze proprie della grande famiglia umana, occorre che la chiesa del nostro tempo prenda più profonda e particolare coscienza della necessità di rendere testimonianza alla misericordia di Dio in tutta la sua missione, sulle orme della tradizione dell'antica e della nuova alleanza e, soprattutto, dello stesso Gesù Cristo e dei suoi apostoli.

La chiesa deve rendere testimonianza alla misericordia di Dio rivelata in Cristo nell'intera sua missione di Messia, professandola in primo luogo come verità salvifica di fede e necessaria ad una vita coerente con la fede, poi cercando di introdurla e di incarnarla nella vita sia dei suoi fedeli sia, per quanto possibile, in quella di tutti gli uomini di buona volontà. Infine, la chiesa – professando la misericordia e rimanendole sempre fedele – ha il diritto e il dovere di richiamarsi alla misericordia di Dio, implorandola di fronte a tutti i fenomeni del male fisico e morale, dinanzi a tutte le minacce che gravano sull'intero orizzonte della vita dell'umanità contemporanea.

4690-4699: Enciclica *Laborem exercens*, 14 sett. 1981

L'enciclica fu pubblicata per il 90° anniversario dell'enciclica sociale *Rerum novarum* e ne sviluppa i principi Mette in risalto il significato del lavoro per l'uomo e ne accentua la priorità nei confronti del capitale. – *Ed.*: AAS 73(1981) 591-616.

Il lavoro è al servizio dell'uomo

6. ... Le fonti della dignità del lavoro si devono cercare soprattutto non 4690
nella sua dimensione oggettiva, ma nella sua dimensione soggettiva.

Si de hac re ita sentitur, fundamentum ipsum paene evanescit, cui inhaerentes veteres in varios ordines homines secundum genus laboris ab iis patrati dividebant. Inde tamen non consequitur ut opus humanum, obiectiva ipsius ratione spectata, non possit neque debeat ullo modo comprobari atque extolli. Id solum est dicendum *primarium fundamentum momenti laboris esse hominem ipsum,* qui eius est subiectum. ...

Quocum ilico haec conclusio magni ponderis et indolem prae se ferens ethicam conectitur: quamvis verum sit hominem ad opus faciendum natum esse vocatumque, tamen prae primis «labor inservit homini, non homo labori». Hac ipsa conclusione merito adducimur ut praestantissimam significationem subiectivam, sensui obiectivo antecellentem, agnoscamus.

Rem ita animo concipientes atque ponentes in variis operibus ab homine factis maiorem aut minorem inesse vim obiectivam, volumus tamen aperte affirmare unumquemque laborem *aestimandum esse pro dignitate,* quae propria sit ipsius subiecti eiusdem laboris, id est personae seu *hominis opus illud facientis.*

De capitalismo

4691 7. ... *[593]* ... Notum est quidem *capitalismo* definitam significationem historicam inesse, utpote systemati, videlicet systemati oeconomico-sociali, prout socialismo vel communismo opponatur. Tamen, si ad vestigationem fundamentalis veritatis attenditur, ex qua totus cursus rerum oeconomicarum atque imprimis structurae ad bona parienda pertinentes – cuius generis est ipse labor – aestimantur, oportet agnoscere errorem *capitalismi* primigenii posse iterari, ubicumque homo, perinde ac universitas subsidiorum materialium ad bona gignenda destinatorum, quodammodo ut instrumentum, non secundum veram dignitatem laboris sui, id est non ut subiectum et auctor *[594]* atque adeo ut verus finis, ad quem totus cursus bonorum pariendorum contendit, tractetur.

Labor hominis bonum est

4692 9. ... *[599]* ... Si quis ergo significationem ethicam laboris accuratius velit describere, ad haec imprimis animum intendat oportet. Est autem labor hominis bonum – ac quidem bonum *[600]* humanitatis eius – quia per eum homo *non solum mutat naturam,* suis necessitatibus eam accommodans, sed etiam *se ipsum ut hominem perficit,* immo quodammodo «magis homo evadit».

Labori partes priores sunt deferendae

4693 *[605]* ... 12. Si hic temporis nostri status, ut est reapse, aspicitur, in cuius veluti compage tot conflictationes, ab homine excitatae, reperiuntur et instrumenta technica – fructus laboris humani praecipuas obtinent partes (monendum est hic etiam de timore cladis universalis, si forte bellum atomicum conflетur vim delendi habens, quae mente fingi nullatenus potest), *[606]* imprimis oportet principium in memoriam revocetur, quod Ecclesia iugiter docuit. Quod quidem in eo est positum ut *labori priores partes deferantur quam opi-*

In una tale concezione sparisce quasi il fondamento stesso dell'antica differenziazione degli uomini in ceti, a seconda del genere di lavoro da essi eseguito. Ciò non vuol dire che il lavoro umano, dal punto di vista oggettivo, non possa e non debba essere in alcun modo valorizzato e qualificato. Ciò vuol dire solamente che *il primo fondamento del valore del lavoro è l'uomo stesso*, il suo soggetto.

A ciò si collega subito una conclusione molto importante di natura etica: per quanto sia una verità che l'uomo è destinato ed è chiamato al lavoro, però prima di tutto «il lavoro è per l'uomo, e non l'uomo per il lavoro». Con questa conclusione si arriva giustamente a riconoscere la preminenza del significato soggettivo del lavoro su quello oggettivo.

Dato questo modo di intendere, e supponendo che vari lavori compiuti dagli uomini possano avere un maggiore o minore valore oggettivo, cerchiamo tuttavia di porre in evidenza che ognuno di essi si misura soprattutto con *il metro della dignità* del soggetto stesso del lavoro, cioè della persona, *dell'uomo che lo compie.* ...

Capitalismo

7. ... Si sa che il *capitalismo* ha il suo preciso significato storico in quanto 4691
sistema, e sistema economico-sociale, in contrapposizione al socialismo o comunismo. Ma, alla luce dell'analisi della realtà fondamentale dell'intero processo economico e, prima di tutto, della struttura di produzione – quale appunto è il lavoro – conviene riconoscere che l'errore del primitivo *capitalismo* può ripetersi dovunque l'uomo venga trattato, in un certo qual modo, al pari di tutto il complesso dei mezzi materiali di produzione, come uno strumento e non invece secondo la vera dignità del suo lavoro, cioè come soggetto e autore, e per ciò stesso come vero scopo di tutto il processo produttivo.

Il lavoro: un bene

9. ... Volendo meglio precisare il significato etico del lavoro, si deve ave- 4692
re davanti agli occhi prima di tutto questa verità. Il lavoro è un bene dell'uomo – è un bene della sua umanità –, perché mediante il lavoro l'uomo *non solo trasforma la natura*, adattandola alle proprie necessità, ma anche *realizza se stesso come uomo* e anzi, in un certo senso, «diventa più uomo». ...

Priorità del lavoro

...12. Di fronte all'odierna realtà, nella cui struttura si trovano così pro- 4693
fondamente iscritti tanti conflitti causati dall'uomo, e nella quale i mezzi tecnici – frutto del lavoro umano – giocano un ruolo primario (si pensi qui anche alla prospettiva di un cataclisma mondiale nell'eventualità di una guerra nucleare dalle possibilità distruttive quasi inimmaginabili), si deve prima di tutto ricordare un principio sempre insegnato dalla chiesa. Questo è il principio del-

bus «capitalibus»; quod quidem principium ad cursum bona pariendi proxime pertinet, cuius si ratio habetur, labor semper est primaria *causa efficiens,* cum opes «capitales», quae sunt summa subsidiorum ad bona parienda, solummodo *instrumentum* sint seu causa instrumentalis. Hoc principium profecto est veritas perspicua, ex tota hominis experientia historica fluens. ... *[608]*

4694 Primae partes homini in effectione bonorum tribuendae, primatus hominis respectu rerum oportet illustrentur et extollantur. Ea omnia, quae notione opum «capitalium» comprehenduntur – si haec verba valere angustius volumus – tantummodo sunt congeries rerum. Homo, prout est subiectum laboris, et nulla ratione habita operis, quod facit, solus est persona. Consecutiones, quas haec veritas affert, magni sunt momenti et vim habent decretoriam.

4695 13. Imprimis, hac veritate menti obversante, facile intellegitur opes «capitales» non seiungi posse a labore, neque ullo modo laborem obici contra opes «capitales», neque has contra laborem; nedum ... homines certos ac definitos, qui hisce notionibus indicentur, liceat opponi alios aliis. Rectum, id est ipsi naturae quaestionis consentaneum, rectum, dicimus, id est intrinsecus verum simulque secundum mora*[609]*lem doctrinam legitimum tantum illud esse potest systema operis faciendi, quod *antinomiam inter laborem opesque «capitales»* in ipsis radicibus suis *evincat,* eo contendens, ut fingatur secundum principium supra expositum, ex quo labori partes priores eaeque essentiales et solidae sunt deferendae, ex quo indoles subiectiva labori inest humano, ex quo totum cursum bonorum gignendorum is efficienter participet, nulla habita ratione naturae operarum ab opificibus praestitarum.

De iure dominii

4696 14. ... *[613]* ... Numquam traditio christiana ius illud affirmavit veluti absolutum et inviolabile. Contra vero id accepit semper latiore in ambitu communis omnium iuris ad bona totius creationis adhibenda: videlicet *ius privati dominii, quatenus iuri usus communis* destinationique bonorum universali subicitur.

4697 Praeterea possessio numquam secundum Ecclesiae praecepta ita est intellecta ut causam inferre secum posset socialis contentionis in opere ipso faciendo. Sicut iam est prius hisce in paginis monitum, comparatur possessio ante omnia per laborem ut serviat labori. Respicitur hic particulatim dominium instrumentorum ad bona parienda. Si autem ea seiunctim considerantur tamquam universitas possessionum circumscripta, quae, formam praeferens opum «capitalium, opponatur labori, vel etiam ut opus quaestui habeatur, hoc adversatur naturae ipsi horum instrumentorum eorumque possessioni

Etenim non possunt illa *possideri contra opus*; nec possunt quidem *possideri ut possideantur,* quoniam una ratio legitima eorum possessionis – tum sub forma privati dominii tum sub *[614]* possessionis publicae vel collectivae figura – ea *est ut labori deserviant.* Ideoque, dum operi proficiunt, efficere debent ut primum huius ordinis principium compleatur, quod est universalis destinatio bonorum iusque communis usus eorum. Ex hac igitur iudicandi ratione, nempe in consideratione operis humani communisque accessus ad bona

la *priorità del «lavoro» nei confronti del «capitale».* Questo principio riguarda direttamente il processo stesso di produzione, in rapporto al quale il lavoro è sempre una *causa efficiente* primaria, mentre il «capitale», essendo l'insieme dei mezzi di produzione, rimane solo uno *strumento* o la causa strumentale. Questo principio è verità evidente che risulta da tutta l'esperienza storica dell'uomo. ...

Bisogna sottolineare e mettere in risalto il primato dell'uomo nel processo di produzione, il primato dell'uomo di fronte alle cose. Tutto ciò che è contenuto nel concetto di «capitale» – in senso ristretto – è solamente un insieme di cose. L'uomo come soggetto del lavoro, e indipendentemente dal lavoro che compie, l'uomo, egli solo, è una persona. Questa verità contiene in sé conseguenze importanti e decisive. 4694

13. Prima di tutto, alla luce di questa verità, si vede chiaramente che non si può separare il «capitale» dal lavoro, e che in nessun modo si può contrapporre il lavoro al capitale né il capitale al lavoro, né ancora meno – come si spiegherà più avanti – gli uomini concreti, che sono dietro a questi concetti, gli uni agli altri. Retto, cioè conforme all'essenza stessa del problema; retto, cioè intrinsecamente vero e al tempo stesso moralmente legittimo, può essere quel sistema di lavoro che alle sue stesse basi supera l'*antinomia tra lavoro e capitale*, cercando di strutturarsi secondo il principio sopra esposto della sostanziale ed effettiva priorità del lavoro, della soggettività del lavoro umano e della sua efficiente partecipazione a tutto il processo di produzione, e ciò indipendentemente dalla natura delle prestazioni che sono eseguite dal lavoratore. 4695

Il diritto di proprietà

14. ... La tradizione cristiana non ha mai sostenuto questo diritto come un qualcosa di assoluto e intoccabile. Al contrario, essa l'ha sempre inteso nel più vasto contesto del comune diritto di tutti a usare i beni dell'intera creazione: *il diritto della proprietà privata come subordinato al diritto dell'uso comune*, alla destinazione universale dei beni. 4696

Inoltre, la proprietà secondo l'insegnamento della chiesa non è stata mai intesa in modo da poter costituire un motivo di contrasto sociale nel lavoro. Come è già stato ricordato precedentemente in questo testo, la proprietà si acquista prima di tutto mediante il lavoro perché essa serva al lavoro. Ciò riguarda in modo particolare la proprietà dei mezzi di produzione. Il considerarli isolatamente come un insieme di proprietà a parte, al fine di contrapporlo nella forma del «capitale» al «lavoro», e ancor più di esercitare lo sfruttamento del lavoro, è contrario alla natura stessa di questi mezzi e del loro possesso. 4697

Essi non possono *essere posseduti contro il lavoro*, non possono *essere* neppure *posseduti per possedere*, perché l'unico titolo legittimo al loro possesso – e ciò sia nella forma della proprietà privata, sia in quella della proprietà pubblica o collettiva – *è che essi servano al lavoro*; e che conseguentemente, servendo al lavoro, rendano possibile la realizzazione del primo principio di quell'ordine, che è la destinazione universale dei beni e il diritto al loro uso comune. Da questo punto di vista, quindi, in considerazione del lavoro uma-

hominibus destinata, non excludenda est, opportunis servatis condicionibus, socialis illa in commune collatio instrumentorum ad bona gignenda. ...

4698 *[615]* Si igitur sententiam oporteat *capitalismi rigidi* perpetuo recognosci ut, ratione habita iurium hominis, latissimo sensu intellectorum et coniunctorum cum eiusdem hominis opere, emendetur, itidem propterea est affirmandum multiplices has ac tantopere optatas reformationes non posse ad effectum adduci per abolitionem, ex antecapto iudicio factam, possessionis privatae instrumentorum ad bona gignenda. Nam necesse animadverti est solam amotionem illorum effectionis bonorum instrumentorum (opum «capitalium») a dominis ipsorum privatis haud sufficere ut in commune collatio eorum debito modo eveniat. Etenim cessant iam ad certum quendam hominum numerum pertinere, id est ad dominos privatos, ut possessio fiant constitutae societatis, dum administrationi subiacent gubernationique proximae alte*[616]*rius hominum manipuli, eorum videlicet, qui, etsi dominium iis deest, sed in societate ipsa imperium adest, *utuntur* illo imperio ad regendam omnem nationis oeconomiam vel loci alicuius.

4699 Hic porro coetus moderatorum auctorumque potest consentanea ratione propria exsequi munera, ad laboris primatum quod attinet; atqui potest illa perperam quoque procurare, si sibi eodem tempore vindicat *unam auctoritatem administrandi* instrumenta bonorum effectionis iisque utendi, neque abstinet se offensione quidem primariorum hominis iurium. Sic profecto sola translatio instrumentorum effectionis bonorum ad possessionem Civitatis secundum *collectivismi* placitum nequaquam respondet collationi in commune illius dominii.

Loqui enim de eiusmodi collatione in commune tum solum licebit, cum subiectiva societatis condicio praestita erit, id est cum unusquisque suo pro opere proprio habere se simul iure pleno poterit compossessorem ingentis illius quasi sedis operis faciendi, in qua una ipse cum ceteris elaborat.

4700-4716: Adhortatio apostolica *Familiaris consortio*, 22 Nov. 1981

De hominis ad amorem vocatione

4700 11. ... *[92]* ... Cognoscit revelatio christiana proprios modos duos implendi hanc ad amorem vocationem personae humanae omnibus ex eius partibus: matrimonium ac virginitatem. Utrumque sub forma propria est solida quaedam declaratio veritatis altissimae de homine, veritatis scilicet, ex qua «est ad Dei imaginem».

4701 Sexualitas ideo, per quam vir ac femina se dedunt vicissim actibus coniugum propriis sibi ac peculiaribus, minime quiddam est dumtaxat biologicum, sed tangit personae humanae ut talis veluti nucleum intimum. Sexualitas modo vere humano expletur tantummodo, si est pars complens amoris, quo vir et femina sese totos mutuo usque ad mortem obstringunt.

Tota physica corporum donatio mendacium esset, nisi signum fructusque esset totius donationis personalis, in qua universa persona, etiam secundum

no e dell'accesso comune ai beni destinati all'uomo, non è da escludere, alle opportune condizioni, la socializzazione di certi mezzi di produzione. ...

Se dunque la posizione del *«rigido» capitalismo* deve essere continuamente sottoposta a revisione in vista di una riforma sotto l'aspetto dei diritti dell'uomo, intesi nel modo più vasto e connessi con il suo lavoro, allora dallo stesso punto di vista si deve affermare che queste molteplici e tanto desiderate riforme non possono essere realizzate mediante l'eliminazione aprioristica della proprietà privata dei mezzi di produzione. Occorre, infatti, osservare che la semplice sottrazione di quei mezzi di produzione (il capitale) dalle mani dei loro proprietari privati non è sufficiente per socializzarli in modo soddisfacente. Essi cessano di essere proprietà di un certo gruppo sociale, cioè dei proprietari privati, per diventare proprietà della società organizzata, venendo sottoposti all'amministrazione e al controllo diretto di un altro gruppo di persone, di quelle cioè che, pur non avendone la proprietà, ma esercitando il potere nella società, *dispongono* di essi al livello dell'intera economia nazionale oppure dell'economia locale. 4698

Questo gruppo dirigente e responsabile può assolvere i suoi compiti in modo soddisfacente dal punto di vista del primato del lavoro – ma può anche adempierli male, rivendicando al tempo stesso per sé il *monopolio dell'amministrazione* e della disposizione dei mezzi di produzione e non arrestandosi neppure davanti all'offesa dei fondamentali diritti dell'uomo. Così, quindi, il solo passaggio dei mezzi di produzione in proprietà dello stato, nel sistema *collettivistico*, non è certo equivalente alla «socializzazione» di questa proprietà. 4699

Si può parlare di socializzazione solo quando sia assicurata la soggettività della società, cioè quando ognuno, in base al proprio lavoro, abbia il pieno titolo di considerarsi al tempo stesso il «comproprietario» del grande banco di lavoro, al quale s'impegna insieme con tutti.

4700-4716: Esortazione apostolica *Familiaris consortio*, 22 nov. 1981

Ed.: AAS 74(1982) 92-149.

La vocazione dell'uomo all'amore

11. ... La rivelazione cristiana conosce due modi specifici di realizzare la vocazione della persona umana, nella sua interezza, all'amore: il matrimonio e la verginità. Sia l'uno che l'altra, nella forma loro propria, sono una concretizzazione della verità più profonda dell'uomo, del suo «essere a immagine di Dio». 4700

Di conseguenza la sessualità, mediante la quale l'uomo e la donna si donano l'uno all'altra con gli atti propri ed esclusivi degli sposi, non è affatto qualcosa di puramente biologico, ma riguarda l'intimo nucleo della persona umana come tale. Essa si realizza in modo veramente umano, solo se è parte integrale dell'amore con cui l'uomo e la donna si impegnano totalmente l'uno verso l'altra fino alla morte. 4701

La donazione fisica totale sarebbe menzogna, se non fosse segno e frutto della donazione personale totale, nella quale tutta la persona, anche nella sua

temporalem rationem, praesens adest: si enim aliquid homo sibi retineret vel facultatem aliud postea statuendi, iam idcirco se non totum donaret.

4702 Haec universalitas amore coniugali postulata convenit etiam consciae fecunditatis postulationibus, quae, cum ad hominem generandum dirigatur, superat natura sua ordinem simpliciter biologicum ac complectitur bonorum personalium summam, quae ut convenienter crescat, necessariae sunt continuae concordesque amborum coniugum partes.

4703 Unicus autem «locus», ubi haec donatio accidere potest ex omni sua veritate, matrimonium est sive amoris coniugalis foedus vel conscia ac libera electio, qua vir ac mulier in se recipiunt vitae amorisque communitatem intimam, a Deo ipso *[93]* praestitutam,[1] quae hac tantum ratione germanam suam ostendit significationem.

Coniugale institutum non est illegitimus quidam interventus societatis vel auctoritatis neque exterior formae impositio, verum interior necessitas ipsius foederis amoris coniugalis, qui palam affirmatur tamquam unicus et peculiaris omnino ut ex fidelitate erga Dei conditoris consilium vivatur. Haec fidelitas tantum abest ut personae libertatem restinguat ut tuto eam defendat ab omni subiectiva et relativa ratione eamque Sapientiae creatricis reddat participem.

Coniuges sunt salutis testes

4704 13. ... *[95]* Nam per baptismum vir et femina semel et in perpetuum inseruntur in Novum Aeternumque Foedus, in sponsale Foedus Christi cum Ecclesia; et ob hanc indelebilem insertionem extollitur intima vitae amorisque coniugalis communitas condita a Creatore[1] assumiturque in sponsalem Christi caritatem, firmatam ac ditatam redemptrice Ipsius virtute.

4705 Propter sacramentalem matrimonii sui indolem coniuges inter se vinciuntur maxime indissolubili ratione. Quoniam mutuo ad se pertinent, iam revera per signum sacramentale commonstrant ipsam Christi coniunctionem cum Ecclesia.

4706 Coniuges igitur sunt pro Ecclesia recordatio perpetua illius rei, quae in Cruce evenit; sibi vicissim et filiis sunt testes salutis, cuius eos efficit consortes sacramentum. Illius salutiferi eventus matrimonium, sicut quodvis sacramentum, est memoriale et exsecutio et vaticinium: «hoc in memoriali sacramentum illis gratiam tribuit et officium memoriae agendae magnorum Dei operum ac de illis testimonii reddendi coram filiis; uti salutis exsecutio tribuit iis gratiam et officium implendi iam nunc inter se et erga filios postulata amoris ignoscentis redimentisque; uti vaticinium gratiam tribuit iis et officium vivendi e spe futurae congressionis cum Christo eamque testandi» [1]

*4703 [1] Cf Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale *Gaudium et spes* sulla chiesa nel mondo contemporaneo, n. 48 (AAS 58[1966] 1067s).
*4704 [1] Cf. ib., n. 48 (AAS 58[1966] 1067).

dimensione temporale, è presente: se la persona si riservasse qualcosa o la possibilità di decidere altrimenti per il futuro, già per questo essa non si donerebbe totalmente.

Questa totalità, richiesta dall'amore coniugale, corrisponde anche alle esigenze di una fecondità responsabile, la quale, volta come è a generare un essere umano, supera per sua natura l'ordine puramente biologico, e investe un insieme di valori personali, per la cui armoniosa crescita è necessario il perdurante e concorde contributo di entrambi i genitori. 4702

Il «luogo» unico, che rende possibile questa donazione secondo l'intera sua verità, è il matrimonio, ossia il patto di amore coniugale o scelta cosciente e libera, con la quale l'uomo e la donna accolgono l'intima comunità di vita e d'amore, voluta da Dio stesso,[1] che solo in questa luce manifesta il suo vero significato. 4703

L'istituzione matrimoniale non è una indebita ingerenza della società o dell'autorità, né l'imposizione estrinseca di una forma, ma esigenza interiore del patto d'amore coniugale che pubblicamente si afferma come unico ed esclusivo, perché sia vissuta così la piena fedeltà al disegno di Dio creatore. Questa fedeltà, lungi dal mortificare la libertà della persona, la pone al sicuro da ogni soggettivismo e relativismo, la fa partecipe della Sapienza creatrice.

I coniugi come testimoni della salvezza

13. ... Infatti, mediante il battesimo, l'uomo e la donna sono definitivamente inseriti nella nuova ed eterna alleanza, nell'alleanza sponsale di Cristo con la chiesa. Ed è in ragione di questo indistruttibile inserimento che l'intima comunità di vita e di amore coniugale, fondata dal Creatore,[1] viene elevata e assunta nella carità sponsale del Cristo, sostenuta e arricchita dalla sua forza redentrice. 4704

In virtù della sacramentalità del loro matrimonio, gli sposi sono vincolati l'uno all'altra nella maniera più profondamente indissolubile. La loro reciproca appartenenza è la rappresentazione reale, per il tramite del segno sacramentale, del rapporto stesso di Cristo con la chiesa. 4705

Gli sposi sono pertanto il richiamo permanente per la chiesa di ciò che è accaduto sulla croce; sono l'uno per l'altra, e per i figli, testimoni della salvezza, di cui il sacramento li rende partecipi. Di questo evento di salvezza il matrimonio, come ogni sacramento, è memoriale, attualizzazione e profezia: «In quanto memoriale, il sacramento dà loro la grazia e il dovere di fare memoria delle grandi opere di Dio e di darne testimonianza presso i loro figli; in quanto attualizzazione, dà loro la grazia e il dovere di mettere in opera nel presente, l'uno verso l'altra e verso i figli, le esigenze di un amore che perdona e che redime; in quanto profezia, dà loro la grazia e il dovere di vivere e di testimoniare la speranza del futuro incontro con Cristo».[1] 4706

*4706 [1] Giovanni Paolo II, Discorso ai delegati del «Centre de Liaison des Equipes de Recherche», 3 nov. 1979, n. 3 (*Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, II/2 [Roma 1979] 1032).

De Ecclesia ut viae tutrice

4707 *[114]* ... 29. Idcirco omnino quod coniugum amor participatio singularis est vitae mysterii atque ipsius Dei amoris, se scit *[115]* Ecclesia peculiare recepisse officium custodiendae et tuendae excelsae dignitatis matrimonii necnon gravissimum munus vitae humanae tradendae.

4708 Ideo traditionem vivam ecclesialis communitatis per historiae aetates persecutum, tum recens Concilium Vaticanum Secundum tum Decessoris nostri Pauli VI magisterium, enuntiatum maxime in Encyclicis Litteris *Humanae vitae,* aperuerunt nostris temporibus propheticum vere nuntium, qui affirmat rursus et inculcat luculenter Ecclesiae doctrinam ac normam semper antiquas semperque novas de matrimonio humanaeque vitae transmissione.

4709 Hac de causa Synodi Patres in ultimo Coetu haec ipsa verba sunt elocuti: «Haec Sacra Synodus in unitate fidei cum Successore Petri congregata firmiter tenet quae in Concilio Vaticano II[1] et postea in Encyclica *Humanae vitae* proponuntur et in specie quod amor coniugalis debet esse plene humanus, exclusivus et apertus ad novam vitam».[2] ...

4710 30. ... *[116]* ... Ecclesia destinatur ad omnibus iterum significandam – clariore quidem et firmiore persuasione – voluntatem suam promovendi omnibus viribus ac tuendi contra insidias cunctas vitam humanam, quacumque in condicione aut gradu progressionis reperitur.

4711 Idcirco Ecclesia damnat velut gravem dignitatis humanae *[117]* iustitiaeque offensionem illa opera omnia regiminum vel aliarum auctoritatum publicarum, quae eo spectant ut quovis modo libertatem coniugum circumscribant decernendi de filiis.

Proinde quaelibet vis talibus a magistratibus illata pro conceptionis impedimento, immo etiam pro ipsa *sterilizatione,* quae dicitur, et abortu procurato, prorsus damnanda est et vehementer repellenda.

Pariter tamquam aliquid graviter iniustum exsecrari oportet, quod in rationibus publicis inter nationes intercedentibus subsidia oeconomica adiuvandis populis concessa temperantur secundum consilia adversus conceptionem et *sterilizationi* necnon abortui procurato faventia.[1]

De familiae iuribus

4712 *[137]* ... 46. ... palam fortiterque Ecclesia defendit familiae iura ab intolerabilibus societatis et Civitatis abusibus. Parti*[138]*culatim vero Synodi Patres haec, quae sequuntur, familiae iura, inter alia, memorarunt:

*4709 [1] Cf. Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale *Gaudium et spes* sulla chiesa nel mondo contemporaneo, n. 50 (AAS 58[1966] 1070s).
[2] Propositio 22. La conclusione del n. 11 dell'enciclica *Humanae vitae* dice: «Tuttavia la chiesa, esortando gli uomini ad osservare i precetti della legge naturale, che viene interpretata dal suo continuo ammaestramento, insegna che è necessario che ogni uso del matrimonio permanga per sé destinato alla procreazione

La chiesa come tutrice della vita

... 29. Proprio perché l'amore dei coniugi è una singolare partecipazione al mistero della vita e dell'amore di Dio stesso, la chiesa sa di aver ricevuto la missione speciale di custodire e di proteggere l'altissima dignità del matrimonio e la gravissima responsabilità della trasmissione della vita umana. 4707

Così, in continuità con la tradizione viva della comunità ecclesiale lungo la storia, il recente concilio Vaticano II e il magistero del mio predecessore Paolo VI, espresso soprattutto nell'enciclica *Humanae vitae*, hanno trasmesso ai nostri tempi un annuncio veramente profetico, che riafferma e ripropone con chiarezza la dottrina e la norma sempre antiche e sempre nuove della chiesa sul matrimonio e sulla trasmissione della vita umana. 4708

Per questo, nella loro ultima assemblea, i padri sinodali hanno testualmente dichiarato: «Questo sacro sinodo, riunito nell'unità della fede col successore di Pietro, fermamente tiene ciò che nel concilio Vaticano II[1] e in seguito nell'enciclica *Humanae vitae* viene proposto, e in particolare che l'amore coniugale deve essere pienamente umano, esclusivo e aperto alla nuova vita».[2] ... 4709

30. ... La chiesa è chiamata a manifestare nuovamente a tutti, con un più chiaro e fermo convincimento, la sua volontà di promuovere con ogni mezzo e di difendere contro ogni insidia la vita umana, in qualsiasi condizione e stadio di sviluppo si trovi. 4710

Per questo la chiesa condanna come grave offesa della dignità umana e della giustizia tutte quelle attività dei governi o di altre autorità pubbliche, che tentano di limitare in qualsiasi modo la libertà dei coniugi nel decidere dei figli. 4711

Di conseguenza qualsiasi violenza esercitata da tali autorità in favore della contraccezione e persino della *sterilizzazione* e dell'aborto procurato è del tutto da condannare e da respingere con forza. Allo stesso modo è da esecrare come gravemente ingiusto il fatto che nelle relazioni internazionali l'aiuto economico concesso per la promozione dei popoli venga condizionato a programmi di contraccezione, *sterilizzazione* e aborto procurato.[1]

Carta dei diritti della famiglia

... 46. ... la chiesa difende apertamente e fortemente i diritti della famiglia dalle intollerabili usurpazioni della società e dello stato. In particolare, i padri sinodali hanno ricordato, tra gli altri, i seguenti diritti della famiglia: 4712

della vita umana» («Verumtamen Ecclesia, dum homines commonet de observandis praeceptis legis naturalis, quam constanti sua doctrina interpretatur, id docet necessarium esse, ut quilibet matrimonii usus ad vitam humanam procreandam per se destinatus permaneat»: AAS 60[1968] 488; *4475).

*4711 [1] Cf. il Messaggio del VI Sinodo dei vescovi alle famiglie cristiane, 24 ott. 1980, n. 5.

– Existendi et progrediendi ut familia, i.e. ius omnis hominis, praesertim etiam pauperum ad familiam condendam et aptis subsidiis sustentandam.

– Exercendi suum munus in vita transmittenda atque filios educandi.
– Intimitatis vitae et coniugalis et familiaris.
– Stabilitatis vinculi atque institutionis matrimonialis.
– Credendi et profitendi propriam fidem, eamque propagandi.
– Educandi filios iuxta proprias traditiones et valores religiosos, necnon culturales, instrumentis, mediis atque institutionibus necessariis.
– Obtinendi securitatem physicam, socialem, politicam, oeconomicam, praesertim pauperum et infirmorum.
– Ius ad habitationem aptam vitae familiae rite ducendae.
– Expressionis et repraesentationis coram publicis auctoritatibus oeconomicis, socialibus et culturalibus eisque subiacentibus, sive per se, sive ope consociationum.
– Consociationes creandi cum aliis familiis et institutionibus, ut apte et sollerter suum munus adimpleat.
– Protegendi minorennes ope adaequatarum institutionum et legislationum, contra nociva pharmaca, pornographiam, alcoholismum, etc.
– Honesti otii quod simul valores familiae foveat.
– Ius senum ad dignam vitam et dignam mortem.
– Ius emigrandi tamquam familia ad meliorem vitam quaerendam.[1]

De matrimonio ut sanctitatis fonte

4713 *[148]* ... 56. Proprius fons et singulare instrumentum sanctificationis coniugum familiaeque christianae est matrimonii sacramentum, quod sanctificantem baptismi gratiam resumit et perficit. Propter mortis et resurrectionis Christi mysterium, in quod christianum matrimonium homines denuo immittit, purificatur coniugalis amor et sanctificatur: «Hunc amorem Dominus, speciali gratiae et caritatis dono, sanare, perficere elevare dignatus est».[1]

Iesu Christi donum minime totum positum est in sacramenti matrimonii celebratione, verum coniuges fulcit in vitae eorum perpetuitate. ...

4714 *[149]* ... Universalis ad sanctitatem vocatio ad coniuges similiter et ad christianos pertinet parentes: pro illis definitur e sacramento celebrato et modo *concreto* transfertur in res ipsas coniugalis ac familiaris vitae proprias.[1] Hinc gratia enascitur et necessitas verae altaeque *spiritualitatis coniugalis et familiaris,* quae ad argumenta revocatur creationis, foederis, Crucis, resurrectionis necnon signi, in quibus saepenumero Synodus est immorata.

4715 Christianum matrimonium, perinde ac sacramenta cuncta, quae «ordinantur ad sanctificationem hominum, ad aedificationem Corporis Christi, ad

---

*4712 [1] Cf. Propositio 42.
*4713 [1] Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale *Gaudium et spes* sulla chiesa nel mondo contemporaneo, n. 49 (AAS 58[1966] 1070).
*4714 [1] Cf. Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica *Lumen gentium* sulla chiesa, n. 41 (AAS 57[1965] 47).

– ⟨Il diritto⟩ di esistere e di progredire come famiglia, cioè il diritto di ogni uomo, specialmente anche se povero, a fondare una famiglia e ad avere i mezzi adeguati per sostenerla.
– ⟨Il diritto⟩ di esercitare la propria responsabilità nell'ambito della trasmissione della vita e di educare i figli.
– ⟨Il diritto⟩ dell'intimità della vita coniugale e familiare.
– ⟨Il diritto⟩ della stabilità del vincolo e dell'istituto matrimoniale.
– ⟨Il diritto⟩ di credere e di professare la propria fede, e di diffonderla.
– ⟨Il diritto⟩ di educare i figli secondo le proprie tradizioni e valori religiosi e culturali, con gli strumenti, i mezzi e le istituzioni necessarie.
– ⟨Il diritto⟩ di ottenere la sicurezza fisica, sociale, politica, economica, specialmente dei poveri e degli infermi.
– Il diritto all'abitazione adatta a condurre convenientemente la vita familiare.
– ⟨Il diritto⟩ di espressione e di rappresentanza davanti alle pubbliche autorità economiche, sociali e culturali e a quelle inferiori, sia direttamente sia attraverso associazioni.
– ⟨Il diritto⟩ di creare associazioni con altre famiglie e istituzioni, per svolgere in modo adatto e sollecito il proprio compito.
– ⟨Il diritto⟩ di proteggere i minorenni mediante adeguate istituzioni e legislazioni da medicinali dannosi, dalla pornografia, dall'alcoolismo, ecc.
– ⟨Il diritto⟩ di un onesto svago che favorisca anche i valori della famiglia.
– Il diritto degli anziani ad una vita degna e ad una morte dignitosa.
– Il diritto di emigrare come famiglia per cercare una vita migliore.[1]

Il matrimonio come fonte di santità

... 56. Fonte propria e mezzo originale di santificazione per i coniugi e 4713
per la famiglia cristiana è il sacramento del matrimonio, che riprende e specifica la grazia santificatrice del battesimo. In virtù del mistero della morte e risurrezione di Cristo, entro cui il matrimonio cristiano nuovamente inserisce, l'amore coniugale viene purificato e santificato: «Il Signore si è degnato di sanare ed elevare questo amore con uno speciale dono di grazia e di carità».[1]

Il dono di Gesù Cristo non si esaurisce nella celebrazione del sacramento del matrimonio, ma accompagna i coniugi lungo tutta la loro esistenza. ...

... La vocazione universale alla santità è rivolta anche ai coniugi e ai geni- 4714
tori cristiani: viene per essi specificata dal sacramento celebrato e tradotta *concretamente* nelle realtà proprie dell'esistenza coniugale e familiare.[1] Nascono di qui la grazia e l'esigenza di una autentica e profonda *spiritualità coniugale e familiare*, che si ispiri ai motivi della creazione, dell'alleanza, della croce, della risurrezione e del segno, sui quali più volte si è soffermato il sinodo.

Il matrimonio cristiano, come tutti i sacramenti che «sono ordinati alla 4715
santificazione degli uomini, alla edificazione del corpo di Cristo e, infine, a

cultum denique Deo reddendum»,[1] in se ipso est liturgicus actus glorificationis Dei in Christo Iesu et in Ecclesia: eo celebrando profitentur coniuges christiani gratum erga Deum animum suum de praecelso dono sibi concesso ut iterum vivere valeant sua in exsistentia coniugali ac familiari ex ipso Dei amore in omnes homines et in Domini Iesu Ecclesiam, ipsius Sponsam.

4716 Et sicut ex sacramento in coniuges derivatur donum et obligatio, unde sanctificationem acceptam vivendo cotidie experiantur, ita eodem ex sacramento gratia profluit et morale officium universae eorum vitae transformandae in perpetuas «spiritales hostias».[1]

Etiam ad coniuges et parentes christianos, praesertim in terrenis his temporariisque rebus, quae eos denotant, verba Concilii adhibentur: «Sic et laici, qua adoratores ubique sancte agentes, ipsum mundum Deo consecrant».[2]

4720-4723: S. Congregationis pro doctrina fidei instructio *Sacerdotium ministeriale*, 6 Aug. 1983

Nella discussione postconciliare sul sacerdozio, constatando la crescente mancanza di preti si parlava sempre più del «diritto della comunità all'eucaristia» o «del diritto della comunità a un sacerdote» (cf. E. Schillebeeckx, *Kerkelijk Ambt. Voorgangers in de gemeente van Jezus Christus*, Bloemendaal [2]1980; trad. it.: *Il ministero nella chiesa*, Brescia 1981). In alcuni casi fu negata anche la connessione tra il sacramento dell'ordine e l'eucaristia, come nella prassi eucaristica di alcune comunità di base italiane e olandesi. Lo scritto della Congregazione per la dottrina della fede si contrappone ad «opinioni erronee», di teologi non nominati, sull'apostolicità della chiesa, il rapporto tra il ministero gerarchico e la comunità e la comprensione dell'eucaristia. – *Ed.*: AAS 75(1983) 1002-1004.

De Eucharistiae ministro

4720 1. Novarum opinionum fautores affirmant quamlibet christianam communitatem, eo ipso quod adunatur in nomine Christi ac proinde indivisa Eius praesentia fruitur [*cf. Mt 18,20*], omnibus gaudere potestatibus, quas Dominus Ecclesiae suae concedere voluit.

Praeterea existimant Ecclesiam esse apostolicam hoc sensu, quod omnes, qui per sacrum Baptisma abluti sunt eidemque aggregati et muneris Christi sacerdotalis, prophetici et regalis participes facti revera etiam Apostolorum successores habendi sunt. Quoniam vero in Apostolis Ecclesia tota praefiguratur, inde sequeretur ut verba quoque institutionis Eucharistiae, ad eos quidem directa, omnibus destinata essent.

4721 *[1003]* 2. Inde fit etiam ut ministerium Episcoporum et Presbyterorum, quantumvis necessarium ad rectum Ecclesiae ordinem, a communi fidelium sacerdotio non differat ratione participationis sacerdotii Christi sensu quidem stricto, sed ratione tantum exercitii.

Quam ob rem munus moderandi, uti aiunt, communitatem – quod coniunctum habet munus verbi Dei praedicandi et sacrae Synaxi praesidendi – nonnisi mandatum esset ad rectum tuendum communitatis ordinem collatum, ac proinde «sacrum effici» non deberet. Vocatio ad tale ministerium novam

*4715 [1] Concilio Vaticano II, Costituzione *Sacrosanctum concilium* sulla sacra liturgia, n. 59 (AAS 56[1964] 116).

rendere culto a Dio»,[1] è in se stesso un atto liturgico di glorificazione di Dio in Gesù Cristo e nella chiesa: celebrandolo, i coniugi cristiani professano la loro gratitudine a Dio per il sublime dono ad essi elargito di poter rivivere nella loro esistenza coniugale e familiare l'amore stesso di Dio per gli uomini e del Signore Gesù per la chiesa sua sposa.

E come dal sacramento derivano ai coniugi il dono e l'obbligo di vivere quotidianamente la santificazione ricevuta, così dallo stesso sacramento discendono la grazia e l'impegno morale di trasformare tutta la loro vita in un continuo «sacrificio spirituale».[1] 4716

Anche agli sposi e ai genitori cristiani, in particolare per quelle realtà terrene e temporali che li caratterizzano, si applicano le parole del concilio: «Così anche i laici, in quanto adoratori dappertutto santamente operanti, consacrano a Dio il mondo stesso».[2]

4720-4723: Istruzione *Sacerdotium ministeriale* della Congregazione per la dottrina della fede, 6 agosto 1983

Il ministro dell'eucaristia

1. I fautori delle nuove opinioni affermano che ogni comunità cristiana, 4720
per il fatto stesso che si riunisce nel nome di Cristo e perciò beneficia della sua presenza indivisa [*cf. Mt 18,20*], è dotata di tutti i poteri che il Signore ha voluto accordare alla sua chiesa.

Ritengono inoltre che la chiesa è apostolica nel senso che tutti coloro che nel sacro battesimo sono stati lavati e incorporati ad essa e resi partecipi dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, sono realmente anche successori degli apostoli. Dal momento poi che negli apostoli è prefigurata la chiesa intera, ne conseguirebbe che anche le parole dell'istituzione dell'eucaristia, dirette ad essi, sono destinate a tutti.

2. Ne consegue anche che, per quanto necessario al buon ordine della 4721
chiesa, il ministero dei vescovi e dei presbiteri non differirebbe dal sacerdozio comune dei fedeli quanto alla partecipazione al sacerdozio di Cristo in senso stretto, ma solo in ragione dell'esercizio.

Il cosiddetto compito di moderare la comunità – che include anche quello di predicare e di presiedere alla sacra sinassi – sarebbe un semplice mandato conferito in vista del buon funzionamento della comunità stessa, ma non dovrebbe essere «sacramentalizzato». La chiamata a tale ministero non aggiun-

*4716 [1] 1Pt 2,5; cf. Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica *Lumen gentium* sulla chiesa, n. 34 (AAS 57[1965] 40; *4160).
[2] Ib.

capacitatem «sacerdotalem» non adderet sensu stricto – idque est causa cur plerumque ipsa vox «sacerdotii» vitetur – nec characterem imprimeret, quo quis ontologice constitueretur in condicione ministrorum, sed dumtaxat exprimeret coram communitate capacitatem initialem, quae per Baptismum collata est, ad effectum deduci.

4722 3. Vi autem apostolicitatis singularum communitatum localium, in quibus non minus quam in structura episcopali Christus praesens adesset, quaelibet communitas, quantumvis exigua, si forte diu privaretur constitutivo illo suo elemento quod est Eucharistia, tunc posset «resumere» originariam suam potestatem ac iure gauderet suum praesidem atque animatorem designandi eique conferendi omnes facultates ad ipsam communitatem moderandam necessarias, ea non excepta quae ad praesidendum Eucharistiae eamque consecrandam spectat. Affirmatur etiam Deum ipsum renuere non posse, in iisdem rerum adiunctis, illam potestatem etiam sine sacramento concedere, quam per sacramentalem Ordinationem conferre solet.

Ad huiusmodi conclusionem hoc etiam conducit, quod Eucharistiae celebratio saepe intellegitur tamquam simplex actus communitatis localis, quae adunatur ad ultimam Cenam Domini commemorandam per fractionem panis. Quare ageretur de convivio fraterno in quo communitas adunatur et exprimitur, potius quam de renovatione sacramentali sacrificii Christi *[1004]*, cuius salvifica efficacia ad universos homines extenditur, praesentes vel absentes, sive vivos sive defunctos. ...

4723 Opiniones supra memoratae, etsi formis sat variis atque extenuatis proponuntur, omnes tamen ad eandem conclusionem conspirant: scilicet potestatem conficiendi Sacramentum Eucharistiae non necessario conexam esse cum Ordinatione sacramentali. Manifesto patet hanc conclusionem componi nullo modo posse cum tradita fide, quia non solum hoc modo respuitur potestas sacerdotibus collata, sed etiam tota apostolica Ecclesiae structura laeditur, atque ipsa oeconomia sacramentaria salutis subvertitur.

4730-4741: S. Congregationis pro doctrina fidei instructio *Libertatis nuntius*, 6 Aug. 1984

Questa istruzione e la successiva, *Libertatis conscientia* (*4750-4776), si riferiscono alla teologia latino-americana della liberazione. Alla seconda istruzione precedette (11 marzo 1985) una notificazione della Congregazione per la dottrina della fede (AAS 77[1985] 756-762) sul libro del teologo Leonardo Boff OFM, *Igreja - Carisma e Poder. Ensaios*

VII. De «analysi marxista»

4730 1. Impatientia voluntasque efficientiae quosdam christianos adduxerunt ut, alios modos penitus desperantes, se converterent ad illud quod «analysim marxistam» appellant.

4731 2. In hanc videlicet sententiam ratiocinantur: intolerabilis rerum displodensque condicio *actionem efficacem* deposcit quae diutius differri non potest. At efficax talis actio pro concesso sumit aliquam *analysim scientificam* causa-

gerebbe una nuova capacità «sacerdotale» in senso stretto – e per questo il più delle volte si evita lo stesso termine di «sacerdozio» – né imprimerebbe un carattere che costituisca ontologicamente nella condizione di ministri, ma esprimerebbe soltanto davanti alla comunità che l'iniziale capacità conferita nel sacramento del battesimo diventa effettiva.

3. In virtù dell'apostolicità delle singole comunità locali, in cui Cristo sarebbe presente non meno che nella struttura episcopale, ciascuna comunità, per quanto esigua, qualora venisse a essere privata a lungo di quel suo elemento costitutivo che è l'eucaristia, potrebbe «riappropriarsi» la sua originale potestà e avrebbe il diritto di designare il proprio presidente e animatore e di conferirgli tutte le facoltà necessarie per la guida della comunità stessa, compresa quella di presiedere e consacrare l'eucaristia. Oppure – si afferma – Dio stesso non si rifiuterebbe, in simili circostanze, di accordare, anche senza sacramento, il potere che normalmente concede mediante l'ordinazione sacramentale. 4722

A tale conclusione porta anche il fatto che la celebrazione dell'eucaristia viene spesso intesa semplicemente come un atto della comunità locale radunata per commemorare l'ultima cena del Signore mediante la frazione del pane. Sarebbe quindi più un invito fraterno, nel quale la comunità si ritrova e si esprime, che non la rinnovazione sacramentale del sacrificio di Cristo, la cui efficacia salvifica si estende a tutti gli uomini, presenti o assenti, sia vivi che defunti. ...

Anche se proposte in forme abbastanza diverse e sfumate, le suddette opinioni confluiscono tutte nella stessa conclusione: che il potere di compiere il sacramento dell'eucaristia non è necessariamente collegato con l'ordinazione sacramentale. È evidente che tale conclusione non può assolutamente comporsi con la fede trasmessa, poiché, non solo si misconosce il potere affidato ai sacerdoti, ma si intacca l'intera struttura apostolica della chiesa e si deforma la stessa economia sacramentale della salvezza. 4723

4730-4741: Istruzione *Libertatis nuntius* della Congregazione per la dottrina della fede, 6 agosto 1984

de Eclesiologia Militante (Petrópolis 1981; trad. it. *Chiesa: carisma e potere*, Roma [3]1984). La prima istruzione mostra una posizione critica su alcuni aspetti della «teologia della liberazione», la seconda espone «gli elementi fondamentali della dottrina cristiana su libertà e liberazione». – *Ed.*: AAS 76(1984) 890-899.

VII. Analisi marxista

1. L'impazienza e la volontà di essere efficaci hanno condotto alcuni cristiani, sfiduciati nei confronti di ogni altro metodo, a rivolgersi a quella che essi chiamano «l'analisi marxista». 4730

2. Il loro ragionamento è il seguente: una situazione intollerabile ed esplosiva esige un'*azione efficace* che non può più attendere. Ma tale azione efficace presuppone una *analisi scientifica* delle cause strutturali della miseria. 4731

rum miseriae ex structuris fluentium. Verum eius generis explicationem iam perfecit marxismus. Eam igitur satis est adhibere ad tertii mundi condicionem ac praesertim ad Americae Latinae statum. ...

4732 *[891]* ... 8. Nemo quidem negat suis ab originibus, at multo magis proximis hisce annis, marxianam doctrinam sic variatam esse ut plura sententiarum corpora pepererit insigniter inter sese distantia. Quatenus autem vere persistunt esse marxianae, eatenus opiniones illae haud desinunt cum principiis quibusdam principalibus conspirare quae cum christiana hominis societatisque conceptione dissentiunt.

4733 *[892]* Hinc ideo formulae nonnullae iam non sunt omnino neutrius partis, sed retinent eam significationem quam secundum primigeniam marxistarum opinationem receperant. Quod ita valet de «contentione classium». Locutio illa etiam nunc abundat ea vi quam Carolus Marx ipsi indidit neque ergo existimari potest secundum rerum experientiam eadem ac «acris contentio socialis».

Quicumque proin similes adhibent formulas, fingentes se aliquot tantum conservare marxianae explicationis elementa quae aliunde in summa refutabitur, saltem gravem fovent ambiguitatem in propriorum lectorum animis.

4734 9. In memoriam rursus vocamus atheismum ac negationem personae humanae eiusque libertatis et iurium locum quidem medium obtinere totius mentis marxianae. In se ideo ea errores continent qui recta via minitantur fidei veritatibus de sorte hominum aeterna.

Praeterea si theologiam quis perficere velit aliqua «analysi», cuius normae interpretandi ex hac athea conceptione pendeant, se necessario concludat in repugnantias exitiales. Ceterum falsus intellectus indolis spiritalis personae faciet ut haec tota submittatur communitati ipsi sicque principia negentur vitae socialis ac politicae dignitati humanae respondentis.

De classium contentione

4735 *[897]* ... 6. Novo autem ex hoc conceptu consequitur necessario extrema interpretatio politica ipsarum affirmationum fidei iudiciorumque theologicorum. Iam nihil refert ut animus intendatur in consectaria effectaque politica fidei veritatum quae praesertim observentur secundum earum vim transcendentem. Tota enim fidei doctrina aut theologiae subditur cuidam politicae regulae, quae ipsa vicissim pendet ex sententia de classium contentione uti historiae incitatrice.

4736 7. Qua de causa ostenditur ingressus ipse in classium contentionem tamquam caritatis ipsius necessitas; reicitur uti animus impediens contrariusque pauperum amori ipsa voluntas diligendi iam nunc omnem hominem, ad quemcumque ordinem pertinet, ac studium succurrendi ei per non violentas colloquii persuasionisque vias. Si autem quis affirmat hominem iam non odio esse debere, item simul asseverat, eo quod re vera pertineat ad orbem divitum, iam *a principio* eum inimicum classis esse debellandum. Quapropter universalis natura amoris proximi ac fraternitas fiunt eschatologicum principium quod soli «novo homini» valebit qui ex eversionis victoria exorietur.

Ora il marxismo ha elaborato gli strumenti per una simile analisi. Basta dunque applicarli alla situazione del *terzo* mondo, e specialmente a quella dell'America Latina. ...

... 8. È vero che il pensiero marxista fin dai suoi inizi, ma in maniera più 4732
accentuata in questi ultimi anni, si è diversificato per dare vita a varie correnti che divergono considerevolmente le une dalle altre. Nella misura in cui restano realmente marxiste, queste correnti continuano a ricollegarsi a un certo numero di tesi fondamentali incompatibili con la concezione cristiana dell'uomo e della società.

In questo contesto certe formule non sono neutre, ma conservano il signi- 4733
ficato che hanno ricevuto nella dottrina marxista originale. Ciò vale anche per la «lotta di classe». Questa espressione risente ancora dell'interpretazione che le ha dato Marx, e pertanto non può essere considerata come l'equivalente, di portata empirica, dell'espressione «acuto conflitto sociale».

Pertanto coloro che si servono di formule del genere, con la pretesa di conservare soltanto alcuni elementi dell'analisi marxista, che però sarebbe rifiutata nella sua globalità, quanto meno ingenerano una grave ambiguità nell'animo dei loro lettori.

9. Ricordiamo che l'ateismo e la negazione della persona umana, della 4734
sua libertà e dei suoi diritti, sono centrali nella concezione marxista. Questa contiene dunque degli errori che minacciano direttamente le verità di fede sul destino eterno delle persone.

Inoltre, voler integrare alla teologia una «analisi», i cui criteri di interpretazione dipendono da tale concezione atea, significa rinchiudersi in contraddizioni rovinose. Per di più, il disconoscimento della natura spirituale della persona porta a subordinare totalmente quest'ultima alla collettività e a negare, così, i principi di una vita sociale e politica conforme alla dignità umana.

Lotta di classe

... 6. Da questa concezione deriva inevitabilmente una politicizzazione 4735
radicale delle affermazioni della fede e dei giudizi teologici. Non si tratta più soltanto di attirare l'attenzione sulle conseguenze e le incidenze politiche delle verità di fede, che sarebbero rispettate nel loro valore trascendente. Si tratta piuttosto di un subordinamento di ogni affermazione della fede o della teologia a un criterio politico, esso stesso dipendente dalla teoria della lotta di classe, motore della storia.

7. Di conseguenza, si presenta l'inserimento nella lotta di classe come 4736
un'esigenza della carità stessa; si denuncia come un atteggiamento rinunciatario e contrario all'amore dei poveri la volontà di amare fin da questo momento ogni uomo, qualunque sia la sua appartenenza di classe, e di andargli incontro per le vie non violente del dialogo e della persuasione. Anche se non si afferma che deve essere oggetto di odio, si afferma tuttavia che a causa della sua appartenenza oggettiva al mondo dei ricchi, egli è *per ciò stesso* un nemico di classe che deve essere combattuto. Quindi, l'universalità dell'amore del prossimo e la fraternità diventano un principio escatologico, che vale soltanto per «l'uomo nuovo» che nascerà dalla rivoluzione vittoriosa.

4737 8. Quod ad Ecclesiam vero spectat, inclinant ad eam putandam tantummodo rem historiae inhaerentem oboedientemque etiam illis legibus quae regere creduntur venturam aetatem historicam in eius immanentia. Haec autem imminutio propriam vacuefacit Ecclesiae veritatem, quae donum gratiae divinae est ac fidei mysterium. Pariter infitiantur christianorum, ad op*[898]*positos ceteroquin ordines pertinentium, participationem eiusdem mensae eucharisticae quidquam significare. ...

4738 10. Attamen «theologiae liberationis», quarum merito loci insignes prophetarum et Evangelii de pauperibus tuendis proprium momentum recuperaverunt, confusionem moliuntur calamitosam inter *pauperem* Sacrae Scripturae ac *proletariatum* Caroli Marx. Quocirca *christianus* sensus pauperis corrumpitur et certatio pro pauperum iuribus fit classis certamen ad ideologicam contentionis classium normam. Sed tunc Ecclesiam classis significat *Ecclesia pauperum*, quae necessitates perspexit eversivae certationis ut gressum ad liberationem quaeque liberationem liturgicis suis ritibus concelebrat.

4739 11. Aliquid porro simile animadvertendum est quod attinet ad dictionem *Ecclesiae populi*. Pastorali quidem ratione intellegi possunt per illam vocem ei, ad quos potissimum evangelizatio dirigitur, nempe ei in quos ob propriam eorum condicionem pastoralis Ecclesiae amor praesertim intenditur. Potest etiam ea vox pertinere ad ecclesiam tamquam «populum Dei», populum scilicet Novi Foederis in Christo pacti.[1]

4740 12. Verumtamen «theologiae liberationis», de quibus hic agitur, *Ecclesiam populi* intellegunt esse Ecclesiam classis, Ecclesiam populi oppressi, Ecclesiam cuius «conscientiam» oportet excitare constitutae contentionis liberatricis causa. Sic au*[899]*tem sumptus populus, nonnullis opinantibus, fit etiam fidei argumentum.

4741 13. Tali imagine Ecclesiae populi censura exoritur ipsarum Ecclesiae structurarum. Hinc iam non agitur tantum de fraterna correctione Ecclesiae pastorum, quorum agendi ratio non evangelicum animum ministerii reddit sed obsoletis signis adhaeret auctoritatis quae pauperes offendunt. Verum etiam in controversiam adducitur *sacramentalis et hierarchica compages Ecclesiae* qualem Dominus ipse voluit. In hierarchia enim ac magisterio incusantur ii qui vere classis dominantis, quam devinci oportet, personam gerunt. Theologica ratione haec sententia defendit populum esse ministeriorum originem eumque ergo suo arbitrio sibi eligere posse ministros secundum necessitates sui muneris historici et eversivi.

4750-4776: S. Congregationis pro doctrina fidei instructio *Libertatis conscientia*, 22 Mart. 1986

De liberationis exspectatione

4750 *[554]* 1. Libertatis conscientia et dignitatis humanae, una cum affirmatione iurium inalienabilium personae et populorum, recensetur inter notas maxi-

*4739 [1] Cf. Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale *Gaudium et spes* sulla chiesa nel mondo contemporaneo, n. 39 (AAS 58[1966] 1056s; *4339).

8. Quanto alla chiesa, si tende a considerarla una realtà interna alla storia, che obbedisce anch'essa alle leggi ritenute determinanti per il divenire storico nella sua immanenza. Tale riduzione svuota la realtà specifica della chiesa, dono della grazia di Dio e mistero di fede. Inoltre, si nega che abbia un senso la partecipazione alla stessa mensa eucaristica di cristiani che pure appartengono a classi opposte. ... 4737

10. Ma le «teologie della liberazione», che pure hanno il merito di avere ridato importanza ai grandi testi dei profeti e del Vangelo sulla difesa dei poveri, procedono a un pericoloso amalgama tra il *povero* della Scrittura e il *proletariato* di Marx. In questo modo il significato *cristiano* del povero è sovvertito e la lotta per i diritti dei poveri si trasforma in lotta di classe nella prospettiva ideologica della lotta delle classi. La *chiesa dei poveri* significa allora una chiesa di classe, che ha preso coscienza della necessità della lotta rivoluzionaria come tappa verso la liberazione e che celebra questa liberazione nella sua liturgia. 4738

11. Una analoga osservazione si deve fare a proposito dell'espressione *chiesa del popolo*. Dal punto di vista pastorale, si possono intendere con essa i destinatari prioritari dell'evangelizzazione, coloro verso i quali, per la loro condizione, si rivolge innanzi tutto l'amore pastorale della chiesa. Ci si può anche riferire alla chiesa come «popolo di Dio», cioè come popolo della nuova alleanza stipulata nel Cristo.[1] 4739

12. Ma le «teologie della liberazione», di cui stiamo parlando, per *chiesa del popolo* intendono una chiesa di classe, la chiesa del popolo oppresso che occorre «coscientizzare» in vista della lotta liberatrice organizzata. Per alcuni il popolo così inteso diventa perfino oggetto della fede. 4740

13. Da una simile concezione della chiesa del popolo si sviluppa una critica delle stesse strutture della chiesa. Non si tratta soltanto di una correzione fraterna nei confronti dei pastori della chiesa, il cui comportamento non riflette lo spirito evangelico di servizio e si attiene a espressioni anacronistiche di autorità che scandalizzano i poveri. È anche messa in causa la *struttura sacramentale e gerarchica della chiesa*, quale l'ha voluta il Signore stesso. Nella gerarchia e nel magistero si denunciano i rappresentanti effettivi della classe dominante che è necessario combattere. Dal punto di vista teologico, questa posizione sta a dire che il popolo è la sorgente dei ministeri e che esso può, dunque, scegliersi i propri ministri, in base alle necessità della sua storica missione rivoluzionaria. 4741

4750-4776: Istruzione *Libertatis conscieutia* della Congregazione per la dottrina della fede, 22 marzo 1986

Cf. *4730°. – *Ed*: AAS 79(1987) 554-591

Anelito di liberazione

1. La coscienza della libertà e della dignità dell'uomo, congiunta con l'affermazione dei diritti inalienabili della persona e dei popoli, è una delle carat- 4750

me insignes nostrae aetatis. Libertas autem exigit condiciones ordinis oeconomici, socialis, politici et culturalis quae possibile reddant eius plenum exercitium. Ex viva perceptione difficultatum, quae *[555]* impediunt eius manifestationem, quaeque offendunt dignitatem humanam, originem sumunt vota vehementia ad liberationem, quibus mundus hodiernus laborat.

4751 Ecclesia Christi sua facit haec vota, iudicans sub Evangelii lumine, quod suapte natura est libertatis et liberationis nuntius. Revera huiusmodi aspirationes, sive ad theoriam sive ad praxim quod attinet, nonnumquam quasdam secumferunt notas, quae non semper congruunt cum hominis veritate, qualis manifestatur sub lumine eius creationis et redemptionis. Ideoque Congregatio pro Doctrina Fidei necessarium duxit animos fidelium intentos facere «in errores vel pericula erroris, qui fidei tantopere nocent vitaeque christianae».[1] Quae admonitiones, nedum sint obsoletae, in dies opportuniores et ad rem pertinentes videntur.

De vera libertate

4752 *[566]* 30. Homo decursu temporis evolvitur super fundamentum naturae, quam ipse a Deo accepit, libere ad effectum deducendo fines in quos eum inclinant feruntque cum eiusdem naturae, tum gratiae divinae propensiones.

At cum hominis libertas finita sit et errori obnoxia, eius appetitus in id, quod solum boni speciem prae se fert, potest verti: si vero falsum bonum homo eligit, vocationi suae libertatis ipse minime respondet. Homo per liberum arbitrium sui iuris est: at libere agens potest aut bonum aliquod efficere aut destruere.

4753 Legi divinae oboediens quam in corde suo sculptam habet et tamquam Spiritus Sancti impulsum accepit, homo exercet verum dominium in semetipsum et regalem suam vocationem filii Dei adimplet. «Deum serviendo, regnat».[1] Veri nominis libertas est «servitium iustitiae», cum contra transgressionis et mali electio «servitus sit peccati».[2]

4754 31. Ex libertatis notione clarius intellegitur quid contineat liberatio temporalis: scilicet agitur de summa processuum qui spectant ad procurandas et in tuto ponendas condiciones, quas exercitium verae libertatis humanae requirit.

Non ergo liberatio per se gignit libertatem hominis. Sensus communis, cui et christianus sensus consentit, scit libertatem, etiamsi condicionibus astrictam, non omnino tolli. Etiam homines gravissime coerciti valent suam libertatem declarare et ad sui liberationem procedere. Liberationis processus, qui peractus est, potest tantum inducere aptiores condiciones ad effectivum exercitium libertatis. Hac sane de causa liberatio, quae parvi faciat libertatem personalem eorum qui pro ipsa pugnent, suapte natura successu carebit.

*4751 [1] Congregazione per la dottrina della fede, Istruzione *Libertatis nuntius* su alcuni aspetti della teologia della liberazione, 6 agosto 1984, proemio (AAS 76[1984] 876s).

teristiche salienti del nostro tempo. Ora, la libertà esige determinate condizioni di ordine economico, sociale, politico e culturale, che ne rendano possibile il pieno esercizio. La viva percezione degli ostacoli, che le impediscono di realizzarsi ed offendono la dignità umana, è all'origine delle potenti aspirazioni alla liberazione che travagliano il nostro mondo.

La chiesa di Cristo fa sue tali aspirazioni, esercitando il proprio discernimento alla luce del Vangelo, che per sua stessa natura è messaggio di libertà e di liberazione. In effetti, quelle aspirazioni assumono a volte, sul piano teorico e pratico, espressioni che non sempre sono conformi alla verità dell'uomo, quale si manifesta alla luce della sua creazione e redenzione. È questo il motivo per cui la Congregazione per la dottrina della fede ha ritenuto necessario attirare l'attenzione su alcune «deviazioni o rischi di deviazione, pericolosi per la fede e per la vita cristiana».[1] Lungi dall'essere sorpassati, tali richiami appaiono ogni giorno più opportuni e pertinenti. **4751**

La vera libertà

30. La storia dell'uomo si sviluppa sul fondamento della natura che egli ha ricevuto da Dio, nel libero perseguimento dei fini verso cui lo orientano e lo portano le inclinazioni di questa stessa natura e della grazia divina. **4752**

Ma la libertà dell'uomo è limitata e debole. Il suo desiderio può rivolgersi a un bene apparente: scegliendo un falso bene, egli vien meno alla vocazione della sua libertà. L'uomo, col suo libero arbitrio, dispone di sé: egli può fare ciò in un senso positivo o in un senso distruttivo.

Obbedendo alla legge divina, impressa nella sua coscienza e ricevuta come impulso dello Spirito Santo, l'uomo esercita la vera padronanza di se stesso e realizza così la sua vocazione regale di figlio di Dio. «Mediante il servizio di Dio egli regna».[1] L'autentica libertà è «servizio della giustizia», mentre invece la scelta della disubbidienza e del male è «schiavitù del peccato».[2] **4753**

31. Partendo da questa nozione di libertà, si precisa la portata della nozione di liberazione temporale: si tratta dell'insieme dei processi, che mirano a procurare e a garantire le condizioni richieste per l'esercizio di un'autentica libertà umana. **4754**

Per se stessa, dunque, la liberazione non produce la libertà dell'uomo. Il senso comune, confermato dal senso cristiano, sa che la libertà, anche quando è soggetta a condizionamenti, non è tuttavia distrutta. Anche uomini, che pur subissero terribili costrizioni, potrebbero riuscire a manifestare la loro libertà e a mettersi in cammino per la loro liberazione. Un processo di liberazione portato a termine può solamente creare delle condizioni migliori per l'esercizio effettivo della libertà. Proprio per questo una liberazione, che non tenga conto della libertà personale di quelli che combattono per essa, è in partenza condannata all'insuccesso.

*4753 [1] Cf. Giovanni Paolo II, Enciclica *Redemptor hominis*, 4 marzo 1979, n. 21 (AAS 71[1979] 316).
[2] Cf. Rm 6,6; 7,23.

De Evangelio et iustitia

4755 *[581]* 63. Missio propria Ecclesiae, Christi exemplum sequentis, est missio evangelium praedicandi et salutem hominibus afferendi.[1] Ipsa e divina caritate impetum suum sumit. Evangelizatio est annuntiatio salutis, quae Dei est donum. Per eius Verbum et Sacramenta homo liberatur ante omnia a potestate peccati et Maligni, quibus opprimitur, et introducitur in communionem caritatis cum Deo. Ecclesia sequens dominum suum, qui «venit in mundum peccatores salvos facere» [*1Tm 1,15*], vult ut omnes homines salvi fiant.

4756 Hac missione fungens, Ecclesia docet viam, quam homo sequatur in hoc mundo ut in Dei Regnum ingrediatur. Eius igitur doctrina extenditur ad universum ordinem morum et praesertim ad iustitiam, cui competit mutuas inter homines relationes ordinare. Et haec ad Evangelii praedicationem pertinent.

4757 Sed eadem caritas, quae impellit Ecclesiam ut omnibus communicet participationem vitae divinae per gratiam, efficit etiam, efficaci membrorum eius opere, ut verum bonum temporale hominum expetatur, eorum necessitudinibus consulatur, culturae provideatur, et promoveatur integra liberatio ab omnibus rebus, quae personarum perfectioni obstant. Ecclesia vult hominis bonum iuxta omnes eius aspectus, prius quidem quatenus pertinet ad civitatem Dei, deinde vero quatenus ad terrestrem civitatem pertinet.

4758 64. Cum igitur doctrinam suam proponit de promovenda iustitia in hominum societatibus, vel fideles laicos hortatur ut secundum vocationem propriam adlaborent, Ecclesia extra fines suos non egreditur, sed est etiam sollicita ne missio, sui ipsius et laicorum, absorbeatur curis *[582]* ad ordinem temporalem spectantibus, aut eisdem tantum circumscribatur.

Propter quod maxima afficitur sollicitudine, ut clare et firmiter servetur unitas et distinctio evangelizationem inter et promotionem humanam: unitatem scilicet, quia quaerit bonum hominis in integritate eius personae, distinctionem vero, quia munera haec duo diverso titulo suae competunt missioni.

4759 65. Prosequens ergo suos fines Ecclesia effundit Evangelii lumen super res terrestres, ut persona humana sanetur a miseriis suis et dignitate sua proficiat. Societatis compago secundum iustitiam et pacem hoc modo promovetur et firmatur.[1]

Item Ecclesia est fidelis suae missioni cum denuntiat errores, servitudines et oppressiones, quibus homines subsunt, cumque resistit conatibus instaurandi ordinem vitae socialis, a quo Deus abest, sive id contingat conscia oppositione sive culpanda neglegentia,[2] cumque demum iudicium suum fert de politicis motibus qui contra miseriam et oppressionem eluctare se dicunt, sed inficiun-

*4755 [1] Cf. Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica *Lumen gentium* sulla chiesa, n. 17 (AAS 57[1965] 20; *4141); Decreto *Ad gentes* sull'attività missionaria della chiesa, n. 1 (AAS 58[1966] 947); Paolo VI, Esortazione apostolica *Evangelii nuntiandi*, 8 dic. 1975, n. 14 (AAS 68[1976] 13; *4583).

Vangelo e giustizia

63. La missione essenziale della chiesa, che continua quella di Cristo, è una missione evangelizzatrice e salvifica.[1] Essa attinge il suo slancio dalla carità divina. L'evangelizzazione è annuncio della salvezza, dono di Dio. Per mezzo della parola di Dio e dei sacramenti, l'uomo è liberato, prima di tutto, dal potere del peccato e dal potere del maligno, che l'opprimono, ed è introdotto nella comunione d'amore con Dio. Seguendo il suo Signore, «venuto nel mondo per salvare i peccatori» [*1Tm 1,15*], la chiesa vuole la salvezza di tutti gli uomini. 4755

Compiendo questa missione, la chiesa insegna la via che l'uomo deve percorrere in questo mondo per entrare nel regno di Dio. Perciò, la sua dottrina si estende a tutto l'ordine morale e, segnatamente, alla giustizia, che deve regolare le relazioni umane. Ciò fa parte della predicazione dell'evangelo. 4756

Ma l'amore, che spinge la chiesa a comunicare a tutti la partecipazione gratuita alla volontà divina, le fa anche perseguire, mediante l'efficace azione dei suoi membri, il vero bene temporale degli uomini, sovvenire alle loro necessità, provvedere alla loro cultura e promuovere una liberazione integrale da tutto ciò che ostacola lo sviluppo delle persone. La chiesa vuole il bene dell'uomo in tutte le sue dimensioni, prima come membro della città di Dio, e poi come membro della città terrestre. 4757

64. Quando dunque si pronuncia circa la promozione della giustizia nelle società umane, o quando impegna i fedeli del laicato a lavorarvi secondo la loro propria vocazione, la chiesa non esorbita dalla sua missione. Tuttavia, essa si preoccupa che tale missione non sia assorbita dalle preoccupazioni riguardanti l'ordine temporale, né sia ridotta solo a queste. 4758

Per tale motivo essa ha grande cura di mantenere chiaramente e fermamente l'unità e insieme la distinzione tra evangelizzazione e promozione umana: l'unità, perché essa cerca il bene di tutto l'uomo; la distinzione, perché questi due compiti rientrano a titoli diversi nella sua missione.

65. Pertanto, è perseguendo la propria finalità che la chiesa diffonde la luce del Vangelo sulle realtà terrene, in modo che la persona umana sia guarita dalle sue miserie ed elevata alla sua dignità. È così promossa e rinforzata la coesione della società secondo la giustizia e la pace.[1] 4759

Così pure la chiesa è fedele alla sua missione, quando denuncia le deviazioni, le schiavitù e le oppressioni, di cui gli uomini sono vittime. Essa è fedele alla sua missione, quando si oppone ai tentativi di instaurare una forma di vita sociale, da cui Dio è assente sia per una cosciente opposizione, sia per una colpevole negligenza.[2] Essa, finalmente, è fedele alla sua missione, quando esprime il suo giudizio circa i movimenti politici che vogliono lottare contro la mi-

*4759 [1] Cf. Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale *Gaudium et spes*, n. 40 (AAS 58[1966] 1058; *4340).
[2] Cf. Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica *Reconciliatio et paenitentia*, n. 14 (AAS 77[1985] 211s).

tur theoriis et methodis agendi Evangelio contrariis et ipsi homini oppositis.[3]

Sine dubio gratiae viribus, ordo moralis evangelicus homini affert novos prospectus novasque exigentias; at ipse perficit et elevat rationem moralem, quae iam ad naturam humanam pertinet et de qua Ecclesia est sollicita, agnoscens ibi adesse patrimonium commune omnibus hominibus, quatenus homines sunt.

De optione praecipua pauperum

4760 *[584]* 68. ... Pauperes diligendo Ecclesia demum testificatur dignitatem hominis, quem aperte asserit pluris esse propter id quod est, quam propter id quod habet. Quam profecto dignitatem Ecclesia affirmat destrui non posse, ne in infimo quidem gradu miseriae, contemptionis, reiectionis, impotentiae, in quo homo versari contingat.

Solidarietatem suam demonstrat cum hominibus, qui nihil valere videntur in societate, a qua spiritualiter et nonnumquam physice reiciuntur, quos econtra in humana fraternitate et in communione filiorum Dei ipsa redintegrat.

Ecclesia peculiari modo convertitur materno cum affectu ad infantes, qui propter humanam malitiam numquam in lucem edentur, atque etiam ad provectos aetate, qui soli sunt ac derelicti.

4761 Optio praecipua pauperum tantum abest, ut significet voluntatem colendi solum hominum partem vel factionem, ut potius patefaciat universalitatem naturae et missionis Ecclesiae; e qua optione nemo excluditur.

Haec est ratio cur Ecclesia hanc optionem exprimere non possit categoriis sociologicis vel ideologicis particularibus, quippe quae reddant hanc propensionem veluti selectionem factiosam et contentiosam.

De doctrinae socialis Ecclesiae principiis

4762 *[585]* 72. Doctrina socialis Ecclesiae orta est ex concurrentibus evangelico nuntio eiusque exigentiis, quae in maximo mandato amoris Dei et proximorum et in iustitia ut in summa comprehenduntur,[1] et problematibus quae ex societatis vita promanant. Ea autem ut doctrinae corpus *[586]* est constituta, adhibitis sapientiae humanarumque scientiarum subsidiis; refertur ad aspectum ethicum vitae, et considerat etiam aspectus technicos problematum, at semper ut morale iudicium de his proferat.

4763 Cum per se dirigatur ad res agendas, doctrina haec progreditur, pro mutatis rerum adiunctis decursu temporum. Propterea, firmis semper manentibus principiis, iudicia quoque proferenda sunt circa particularia facta contingentia. Attamen haec doctrina tantum abest ut systema quoddam in se clausum constituat, ut iugiter sit aperta novis quaestionibus, quae semper proponuntur, subsidiaque ex omnibus charismatibus, experientiis et competentiis requirat.

[3] Cf l'istruzione della Congregazione per la dottrina della fede *Libertatis nuntius*, XI [AAS: XII] 10 (AAS 76[1984] 901)

seria e l'oppressione secondo teorie e metodi di azione che sono contrari al Vangelo e si oppongono all'uomo stesso.[3]

Senza dubbio, con la forza della grazia, la morale evangelica reca all'uomo nuove prospettive e nuove esigenze. Ma essa non fa che perfezionare ed elevare una dimensione morale, che appartiene già alla natura umana di cui la chiesa si preoccupa, sapendo che si tratta di un patrimonio comune a tutti gli uomini in quanto tali.

Opzione per i poveri

68. ... Amando i poveri, infine, la chiesa rende testimonianza alla dignità 4760
dell'uomo. Essa afferma chiaramente che questi vale più per ciò che è che non per ciò che possiede. Essa attesta che tale dignità non può essere distrutta, quale che sia la condizione di miseria, di disprezzo, di emarginazione, di impotenza, a cui un essere umano è stato ridotto.

Essa si dimostra solidale con coloro che non contano in una società, da cui sono stati moralmente e, talvolta, anche fisicamente emarginati. Essa li reintegra nella fraternità umana e nella comunità dei figli di Dio.

In particolare la chiesa si china con affetto materno sui bambini che, a causa della cattiveria umana, non vedranno mai la luce, come pure sulle persone anziane sole e abbandonate.

L'opzione preferenziale per i poveri, lungi dall'essere un segno di parti- 4761
colarismo o di settarismo, manifesta l'universalità della natura e della missione della chiesa. Questa opzione non è esclusiva.

È la ragione per cui la chiesa non può esprimersi a sostegno di categorie sociologiche e ideologiche riduttrici, che farebbero di tale preferenza una scelta faziosa e di natura conflittuale.

Principi della dottrina sociale della chiesa

72. L'insegnamento sociale della chiesa è nato dall'incontro del messag- 4762
gio evangelico e delle sue esigenze, che si riassumono nel comandamento supremo dell'amore di Dio e del prossimo e nella giustizia,[1] con i problemi derivanti dalla vita della società. Esso si è costituito come dottrina, valendosi delle risorse della sapienza e delle scienze umane; verte sull'aspetto etico di questa vita e tiene in debito conto gli aspetti tecnici dei problemi, ma sempre per giudicarli dal punto di vista morale.

Essenzialmente orientato verso l'azione, questo insegnamento si sviluppa 4763
in funzione delle circostanze mutevoli della storia. Appunto per questo, pur ispirato a principi sempre validi, esso comporta anche dei giudizi contingenti. Lungi dal costituire un sistema chiuso, esso resta costantemente aperto alle nuove questioni che si presentano di continuo, ed esige il contributo di tutti i carismi, esperienze e competenze.

***4762** [1] Cf. Mt 22,37-40; Rm 13,8-10.

4764 Ecclesia, rerum humanarum experta, propria doctrina sociali affert summam *principiorum doctrinalium, criteriorum iudicandi,*[1] et etiam regulas et impulsiones ad agendum,[2] ut immutationes ab imo, quas condiciones miseriae et iniustitiae postulant, ad effectum deducantur, eo tamen modo ut vero hominum bono consulatur.

4765 73. Maximum amoris mandatum ducit ad plenam agnitionem dignitatis cuiusque hominis ad imaginem Dei creati. Ex hac dignitate oriuntur iura et officia naturalia. Sub lumine imaginis Dei, libertas, quae est qualitas essentialis personae humanae, manifestatur in tota sua excellentia. Personae sunt subiecta activa et responsabilia vitae socialis.[1]

4766 Hominis dignitati veluti fundamento intime coniunguntur principium solidarietatis et principium subsidiarietatis, quae dicuntur. Prioris principii causa, homini opera danda est ad consequendum bonum commune societatis, in omnibus eius gradibus;[1] Ecclesiae igitur doctrina opponitur omnibus formis «individualismi» socialis vel politici.

Vi autem alterius principii, nec rei publicae nec ulli societati licet se substituere pro inceptis et responsabilitate personarum et communitatum interpositarum in eo gradu quo operari possint, nec destruere spatium plane necessarium eorum libertati;[2] quamobrem Ecclesiae doctrina socialis opponitur omnibus formis «collectivismi».

4767 *[587]* 74. Haec principia sunt fundamentum, in quo *criteria* innituntur ad iudicium ferendum de rerum condicionibus, structuris et *systematibus* socialibus. Ita Ecclesia non dubitat denuntiare condiciones vitae, quae praeiudicium afferunt hominis dignitati et libertati.

4768 Quae criteria apta sunt etiam ad aestimandum valorem structurarum, quae nihil aliud sunt nisi summa institutionum et usuum, quae homines aut iam existentia inveniunt aut ipsi gignunt in campo nationali vel internationali, quaeque vitam oeconomicam, socialem et politicam dirigunt vel ordinant. Per se sunt necessariae huiusmodi structurae, saepe tamen eo tendunt ut torpescant et durescant fiantque veluti machinamenta ab humana voluntate quodammodo soluta, ideoque impediunt vel pervertunt progressum socialem, generantque iniustitiam. Attamen pendent ab hominis responsabilitate, qui potest eas immutare, et non a quodam historiae «determinismo».

4769 Institutiones et leges quae conformes sint legi naturali et ad bonum commune ordinentur, muniunt libertatem personarum et eius promotionem. Non damnari possunt omnes legis coactiones, nec stabilitas Rei Publicae, quae, in iure innixa, hoc nomine digna est. Sermo igitur fieri quidem potest de structuris peccato signatis, sed nemo potest damnare structuras uti tales.

4770 Criteria iudicii respiciunt etiam *systemata* oeconomica, socialia et politica. Doctrina socialis Ecclesiae nullum eorum nominatim proponit, tamen ex

---

*4764 [1] Cf. Paolo VI, Lettera apostolica *Octogesima adveniens*, n 4 (AAS 63[1971] 403s; *4500); Giovanni Paolo II, Discorso all'apertura della III Assemblea generale dell'Episcopato latino-americano a Puebla, n. III, 7 (AAS 71[1979] 203).
[2] Cf. Giovanni XXIII, Enciclica *Mater et magistra*, 15 maggio 1961, n. 235 (AAS 53[1961] 461; EnchEnc 7, n. 474).

*4765 [1] Cf. Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale *Gaudium et spes* sulla chiesa

Esperta in umanità, la chiesa attraverso la sua dottrina sociale offre un insieme *di principi di riflessione e di criteri di giudizio,*[1] e quindi di direttive di azione,[2] perché siano realizzati quei profondi cambiamenti che le situazioni di miseria e di ingiustizia esigono, e ciò sia fatto in un modo che contribuisca al vero bene degli uomini. 4764

73. Il supremo comandamento dell'amore conduce al pieno riconoscimento della dignità di ciascun uomo, creato ad immagine di Dio. Da questa dignità derivano diritti e doveri naturali. Alla luce dell'immagine di Dio, si manifesta in tutta la sua profondità la libertà, prerogativa essenziale della persona umana: sono le persone i soggetti attivi e responsabili della vita sociale.[1] 4765

Al fondamento, che è la dignità dell'uomo, sono intimamente legati il principio di solidarietà e il principio di sussidiarietà. In virtù del primo, l'uomo deve contribuire con i suoi simili al bene comune della società, a tutti i livelli.[1] Con ciò, la dottrina della chiesa si oppone a tutte le forme di individualismo sociale o politico. 4766

In virtù del secondo, né lo stato, né alcuna società devono mai sostituirsi all'iniziativa ed alla responsabilità delle persone e delle comunità intermedie in quei settori in cui esse possono agire, né distruggere lo spazio necessario alla loro libertà.[2] Con ciò, la dottrina sociale della chiesa si oppone a tutte le forme di collettivismo.

74. Questi principi sono di fondamento ai *criteri* per valutare le situazioni, le strutture ed i *sistemi* sociali. Così la chiesa non esita a denunciare le situazioni di vita, che attentano alla dignità e alla libertà dell'uomo. 4767

Questi criteri consentono, altresì, di giudicare il valore delle strutture. 4768
Queste sono l'insieme delle istituzioni e delle prassi che gli uomini trovano già esistenti o creano, sul piano nazionale e internazionale, e che orientano o organizzano la vita economica, sociale e politica. Di per sé necessarie, esse tendono spesso a irrigidirsi e a cristallizzarsi in meccanismi relativamente indipendenti dalla volontà umana, paralizzando in tal modo o stravolgendo lo sviluppo sociale, e generando l'ingiustizia. Esse, tuttavia, dipendono sempre dalla responsabilità dell'uomo, che le può modificare, e non da un presunto determinismo storico.

Le istituzioni e le leggi, quando sono conformi alla legge naturale e ordinate al bene comune, sono la garanzia della libertà delle persone e della sua promozione. Non si possono condannare tutti gli aspetti costrittivi della legge, né la stabilità di uno stato di diritto, degno di questo nome. Si può, dunque, parlare di strutture segnate dal peccato, ma non si possono condannare le strutture in quanto tali. 4769

Detti criteri di giudizio riguardano anche i *sistemi* economici, sociali e politici. La dottrina sociale della chiesa non propone alcun sistema particolare, 4770

---

nel mondo contemporaneo, n. 25 (AAS 58[1966] 1045; *4325)

*4766 [1] Cf. Giovanni XXIII, Enciclica *Mater et magistra*, n. 132s (AAS 53[1961] 437; EnchEnc 7, 367s).
[2] Cf. Pio XI, Enciclica *Quadragesimo anno*, n 79s (AAS 23[1931] 203; *3738); Giovanni XXIII, Enciclica *Mater et magistra*, n. 138 (AAS 53[1961] 439); Enciclica *Pacem in terris*, n. 74 (AAS 55[1963] 294s; *3995).

eiusdem fundamentalibus principiis quivis lumen accipere potest ad discernendum utrum huiusmodi systemata humanae cum dignitatis exigentiis congruant necne. ...

4771 *[588]* 76. E fundamentalibus principiis et criteriis iudicii procedere debent regulae et impulsiones ad agendum; cum bonum commune societatis humanae sit in servitium personarum, instrumenta operandi conformia esse debent hominum dignitati, et per eadem favendum est libertatis educationi.

Hoc est criterium firmum recte iudicandi et agendi: non datur veri nominis liberatio, nisi ipsa libertatis iura inde ab initio sarta tectaque serventur.

4772 Cum constanter recursus fit ad violentiam propositam tamquam viam necessariam ad liberationem obtinendam, alte edicendum est hunc esse perniciosum errorem, ex quo novae oriuntur servitutes. Pariter damnanda est violentia locupletum pauperibus illata, arbitrium biocolytarum in cives exercitum, itemque quaelibet violentiae forma adhibita *[589]* ut ratio regendae rei publicae. Ad rem quod attinet, memoria semper tenenda sunt, ut inde moneamur, calamitosa illa experimenta, quae saeculum hoc nostrum passum est et adhuc patitur.

Itidem amplius admitti non licet culpabilis desidia rei publicae moderatorum in civitatibus democraticis, ubi longe abest ut socialis condicio perplurium virorum et mulierum respondeat exigentiis iurium individualium et socialium, lege fundamentali rei publicae statutorum.

4773 77. Dum favet erectioni et actioni associationum, cuiusmodi sunt syndacatus quae contendunt pro defensione iurium et utilitatum legitimarum opificum et pro iustitia sociali, Ecclesia minime recipit eorum theoriam, qui asseverant in classium socialium contentione dynamismum inesse structuralem vitae socialis. Actio, quam Ecclesia commendat, non est contentio classium inter se, ad tollendum adversarium, neque procedit ab aberrante submissione legi, quae dicitur historiae, cum contentio nobilis et rationalis sit ad iustitiam et solidarietatem socialem assequendam.[1] Ceterum christifidelis semper eliget viam dialogi et partium consensus.

Christus nobis mandatum dedit, ut diligamus inimicos.[2] Liberatio igitur iuxta Evangelii mentem non congruit cum odio proximi, sive individualiter sive collective sumpti, odio inimicorum non excepto.

4774 78. Quaedam condiciones gravis iniustitiae magnam requirunt vim animi penitus reformandi et abolendi privilegia, quarum nulla est iusta causa. Sed qui viam reformationum spernunt et «mythum revolutionis» fovent, non solum inanem spem colunt abolitionem iniquae condicionis fore per se aptam ad efficiendam societatem humaniorem, sed etiam favent adventui regiminum «totalitariorum».[1]

Contentio contra iniustitias tunc solum rationi respondet, si suscipitur ad instaurandum novum ordinem socialem et politicum conformem exigentiis iustitiae, quae quidem notet oportet omnes gradus suae instaurationis, nam etiam media adhibenda moralem notam induere debent.[2] ...

*4773 [1] Cf. Giovanni Paolo II. Enciclica *Laborem exercens*. n 20 (AAS 73[1981] 629-632); Istruzione *Libertatis nuntius* della Congregazione per la dottrina della fede, 6 agosto 1984. VII, 8; VIII, 5-9; XI [AAS: XII] 11-14 (AAS 76[1984] 891s [*4732s] 894s 901s).
[2] Cf. Mt 5,44; Lc 6,27s 35.

ma, alla luce dei suoi principi fondamentali, consente di vedere, anzitutto, in quale misura i sistemi esistenti sono conformi o meno alle esigenze della dignità umana.

76. I principi fondamentali ed i criteri di giudizio ispirano le direttive d'azione: poiché il bene comune della società umana è al servizio delle persone, i mezzi d'azione devono essere conformi alla dignità dell'uomo e favorire l'educazione della libertà. 4771

È qui un criterio sicuro di giudizio e di azione: non c'è vera liberazione, se non sono rispettati fin dall'inizio i diritti della libertà.

Nel ricorso sistematico alla violenza presentata come la via obbligata della liberazione, occorre denunciare un'illusione distruttrice, che apre la via a nuove schiavitù. Con pari vigore si condannerà la violenza esercitata dai possidenti contro i poveri, l'arbitrio della polizia, come pure ogni forma di violenza elevata a sistema di governo. In questi settori, bisogna saper prender lezione dalle tragiche esperienze che la storia del nostro secolo ha registrato e tuttora registra. 4772

Non si può più ammettere la colpevole passività dei pubblici poteri in certe democrazie, in cui la condizione sociale di un gran numero di uomini e donne è lungi dal corrispondere a ciò che esigono i diritti individuali e sociali, costituzionalmente garantiti.

77. Allorché incoraggia la creazione e l'azione di associazioni, come i sindacati, che lottano per la difesa dei diritti e dei legittimi interessi dei lavoratori e per la giustizia sociale, la chiesa non ammette perciò stesso la teoria che vede nella lotta di classe il dinamismo strutturale della vita sociale. L'azione, che essa raccomanda, non è la lotta di una classe contro un'altra per ottenere l'eliminazione dell'avversario; né procede da una sottomissione aberrante a una presunta legge della storia. È una lotta nobile e ragionevole, in vista della giustizia e della solidarietà sociali.[1] Il cristiano preferirà sempre la via del dialogo e della reciproca intesa. 4773

Cristo ci ha dato il comandamento dell'amore dei nemici.[2] Pertanto, la liberazione nello spirito del Vangelo è incompatibile con l'odio dell'altro, inteso sia individualmente che collettivamente, ivi compreso l'odio del nemico.

78. Le situazioni di grave ingiustizia richiedono il coraggio di riforme in profondità e la soppressione di privilegi ingiustificati. Ma coloro che screditano la via delle riforme in favore del mito della rivoluzione, non solo nutrono l'illusione che l'abolizione di una situazione iniqua basti di per se stessa a creare una società più umana, ma favoriscono pure l'avvento di regimi totalitari.[1] 4774

La lotta contro le ingiustizie non ha senso, se non è condotta con l'intento di instaurare un nuovo ordine sociale e politico in conformità con le esigenze della giustizia. È questa che deve già segnare le tappe della sua instaurazione. Esiste una moralità dei mezzi.[2] ...

*4774 [1] Cf l'istruzione *Libertatis nuntius* della Congregazione per la dottrina della fede XI [AAS: XII] 10 (AAS 76[1984] 905s).
[2] Cf. III Assemblea generale dell'Episcopato latino-americano a Puebla, Documento conclusivo, n 533s (*4631); Giovanni Paolo II, Omelia a Drogheda, 30 sett. 1979 (AAS 71[1979] 1076-1085).

De laicorum vocatione

4775 *[590]* 80. Non competit Ecclesiae Pastoribus activas partes habere in politica aedificatione et ordinatione vitae socialis. Id vocationis laicorum munus est ultro operantium cum concivibus,[1] ipsisque ad effectum est deducendum, sibi consciis finem Ecclesiae esse Regnum Christi extendere, ut omnes homines salvi fiant et mundus revera ordinetur ad Christum.[2] ...

4776 *[591]* 81. Opus hodie peragendum incumbit christianis, quod vix simile habet retroactis temporibus, cum nimirum debeant deducere in actum illum «civilem amoris cultum», qui compendium est totius patrimonii ethico-culturalis Evangelii.

Hoc munus exigit ut iterum et penitus consideretur, quaenam relatio intercedat inter summum mandatum dilectionis et ordinem socialem in tota sua complexitate perspectum.

Altior huiusmodi consideratio eo directe spectat, ut accurate conficiantur et ad actum deducantur audacia programmata actionis ad liberationem consequendam socio-oeconomicam pluries centenorum milium virorum et mulierum, quorum status oppressionis oeconomicae, socialis et politicae est intolerabilis.

Primus autem gressus ad haec efficienda, est immensum educationis opus: scilicet promoveri debet educatio ad civilem laboris cultum, educatio ad solidarietatem et aditus omnium ad mentis culturam.

4780-4781: Litt. encycl. *Dominum et vivificantem*, 18 Maii 1986

Spiritus Sanctus est personalis expressio divinae caritatis

4780 10. Deus in vita sua intima «caritas est»,[1] amor essentialis, tribus Personis divinis communis: amor personalis est Spiritus Sanctus ut Spiritus Patris et Filii. Quocirca is ut *increatus amor-donum* «scrutatur profunda Dei».[2] Affirmari licet vitam intimam Dei, unius et trini, in Spiritu Sancto esse prorsus donum, mutuum amoris commercium inter Personas divinas, atque per Spiritum Sanctum Deum in modum doni «exsistere». Spiritus Sanctus est *expressio personalis* huiusmodi donationis, huiusce, ut dicimus, esse amorem.[3] Persona-amor est, Persona-donum est: est inscrutabilis ubertas veritatis et ineffabilis perspicientiae notionis personae in Deo, quas sola Revelatione cognoscimus.

4781 Simul autem Spiritus Sanctus, prout Patri et Filio in divinitate est consubstantialis, est amor ac donum (increatum), unde ut e *fonte vivo* emanat *omnis largitio* data creaturis (donum creatum): donum exsistentiae, tributum cunctis

---

*4775 [1] Cf Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale *Gaudium et spes*, n 76, § 3 (AAS 58[1966] 1099); Decreto *Apostolicam actuositatem*, n 7 (AAS 58[1966] 844).
[2] Cf. ib., n 20 (AAS 58[1966] 854s).

Il compito dei laici

80. Non spetta ai pastori della chiesa intervenire direttamente nella costruzione politica e nell'organizzazione della vita sociale. Questo compito rientra nella vocazione dei laici, che agiscono di propria iniziativa con i loro concittadini.[1] Essi devono compierlo con la consapevolezza che la finalità della chiesa è di estendere il regno di Cristo, affinché tutti gli uomini siano salvi e per mezzo loro il mondo sia effettivamente ordinato a Cristo.[2] ... 4775

81. Una sfida senza precedenti è lanciata oggi ai cristiani che operano per realizzare questa «civiltà dell'amore», la quale compendia tutta l'eredità etico-culturale del vangelo. 4776

Questo compito richiede una nuova riflessione su ciò che costituisce il rapporto del comandamento supremo dell'amore con l'ordine sociale considerato in tutta la sua complessità.

La conclusione diretta di questa profonda riflessione è l'elaborazione e l'attuazione di audaci programmi d'azione in vista della liberazione sociale ed economica di milioni di uomini e donne, la cui condizione di oppressione economica, sociale e politica è intollerabile.

Questa azione deve cominciare con uno sforzo assai grande nel campo dell'educazione: educazione alla civiltà del lavoro, educazione alla solidarietà, accesso di tutti alla cultura.

4780-4781: Enciclica *Dominum et vivificantem*, 18 maggio 1986

Ed.: AAS 78(1986) 819.

Lo Spirito Santo come espressione personale dell'amore di Dio

10. Nella sua vita intima Dio «è amore»,[1] amore essenziale, comune alle tre divine Persone: amore personale è lo Spirito Santo, come Spirito del Padre e del Figlio. Per questo, egli «scruta le profondità di Dio»,[2] come *amore-dono increato*. Si può dire che nello Spirito Santo la vita intima del Dio uno e trino si fa tutta dono, scambio di reciproco amore tra le divine Persone, e che per lo Spirito Santo Dio «esiste» a modo di dono. È lo Spirito Santo l'*espressione personale* di un tale donarsi, di questo essere-amore.[3] È Persona-amore. È Persona-dono. Abbiamo qui una ricchezza insondabile della realtà e un approfondimento ineffabile del concetto di persona in Dio, che solo la rivelazione ci fa conoscere. 4780

Al tempo stesso, lo Spirito Santo, in quanto consostanziale al Padre e al Figlio nella divinità, è amore e dono (increato), da cui deriva come da *fonte viva ogni elargizione* nei riguardi delle creature (dono creato): la donazione 4781

---

*4780 [1] 1Gv 4,8.16.
[2] 1Cor 2,10.
[3] Cf. Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae*, I, q. 37-38 (Editio Leonina 4, 387a-395b).

rebus per creationem, donum gratiae hominibus impertitum per oeconomiam salutis. Ut scripsit Paulus Apostolus, «caritas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum Sanctum, qui datus est nobis».[1]

4790-4807: S. Congregationis pro doctrina fidei instructio *Donum vitae* de observantia erga vitam humanam nascentem deque procreationi dignitate tuenda, 22 Febr. 1987

Già alla fine del sec. XIX il S. Uffizio aveva dichiarato illecito l'immissione artificiale di seme (inseminazione artificiale) negli organi genitali femminili (decisione del 17 marzo 1897; *3323). Questa proibizione fu confermata da Pio XII nel Discorso del 29 sett 1949 al IV Congresso internazionale dei medici cattolici (AAS 41[1949] 557-561) e da Giovanni XXIII il 15 maggio 1961 nell'enciclica *Mater et magistra* (AAS 53[1961] 447; *3963). Di fronte alle prese di posizione delle università cattoliche di Lille, Nimegen, Leuven e Louvain-la-Neuve come pure di diversi sinodi europei di vescovi, l'istruzione *Donum vitae*, ▷

INTRODUCTIO

1. Investigatio biomedica et ecclesiae doctrina

4790 *[72]* ... Ecclesia Magisterii sui auctoritatem non interponit vi peculiaris competentiae in regione scientiarum quae in experimentis nituntur; sed postquam comperta habet elementa, quae investigationibus scientificis et re technica suppeditantur, ipsa, vi muneris evangelici officiique apostolici, moralem intendit doctrinam proponere, quae personae dignitati eiusque integrae vocationi congruat, criteria iudicii moralis exponendo circa investigationum scientificarum et rei technicae applicationes, peculiarique modo circa ea omnia quae ad humanam vitam eiusque exordia attineant. Quae quidem criteria sunt: observantia, defensio et promotio hominis, eius «primarium et fundamentale» ius ad vitam,[1] eius dignitas personae quae animo spirituali ac morali responsabilitate ditatur[2] et ad beatificam cum Deo communionem vocatur. ...

4. Criteria fundamentalia ad morale iudicium ferendum

4791 *[75]* ... Bona fundamentalia quae cum methodis procreationis artificialis humanae conectuntur, duo numerantur: vita creaturae humanae ad exsistendum vocatae, et singularis indoles transmissionis huius vitae in matrimonio. Horum igitur bonorum congrua ratio habeatur necesse est, cum morale iudicium est ferendum de huiusmodi methodis procreationis humanae artificialis.

Vita phisica, unde in mundo humanarum vicissitudinum cursus incipit, nullo modo totam explet personae praestantiam, neque habenda est pro su-

*4781 [1] Rm 5,5.
*4798 [1] Giovanni Paolo II, Discorso ai partecipanti della XXXV Assemblea generale dell'Unione mondiale dei medici, 29 ott. 1983 (AAS 76[1984] 390).

dell'esistenza a tutte le cose mediante la creazione; la donazione della grazia agli uomini mediante l'intera economia della salvezza. Come scrive l'apostolo Paolo: «L'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, che ci è stato dato».[1]

4790-4807: Istruzione *Donum vitae* della Congregazione per la dottrina della fede sul rispetto della vita umana nascente e la dignità della procreazione, 22 febbr. 1987

riprendendo l'argomento dell'enciclica *Humanae vitae*, n. 12 (la moralità della procreazione umana richiede l'integrità biologica dell'atto sessuale) condanna la fertilizzazione non solo eterologa, ma anche quella omologa in vitro con transfer di embrione (FIVET). Riportando qui qualche passo del testo, si tralascia di accentuare in corsivo quei passaggi che nell'originale vengono in gran numero sottolineati in questo modo. – *Ed.*: AAS 80 (1988) 72-100.

INTRODUZIONE

1. La ricerca biomedica e l'insegnamento della chiesa

... Il magistero della chiesa non interviene in nome di una competenza 4790
particolare nell'ambito delle scienze sperimentali; ma, dopo aver preso conoscenza dei dati della ricerca e della tecnica, intende proporre, in virtù della propria missione evangelica e del suo dovere apostolico, la dottrina morale rispondente alla dignità della persona e alla sua vocazione integrale, esponendo i criteri di giudizio morale sulle applicazioni della ricerca scientifica e della tecnica, in particolare per ciò che riguarda la vita umana e i suoi inizi. Tali criteri sono il rispetto, la difesa e la promozione dell'uomo, il suo diritto «primario e fondamentale» alla vita,[1] la sua dignità di persona, dotata di un'anima spirituale, di responsabilità morale[2] e chiamata alla comunione beatifica con Dio. ...

4. Criteri fondamentali per un giudizio morale

... I valori fondamentali connessi con le tecniche di procreazione artificia- 4791
le umana sono due: la vita dell'essere umano chiamato all'esistenza e l'originalità della sua trasmissione nel matrimonio. Il giudizio morale su tali metodiche di procreazione artificiale dovrà quindi essere formulato in riferimento a questi valori.

La vita fisica, per cui ha inizio la vicenda umana nel mondo, non esaurisce certamente in sé tutto il valore della persona né rappresenta il bene supre-

[2] Cf. Concilio Vaticano II, Dichiarazione *Dignitatis humanae* sulla libertà religiosa, n. 2 (AAS 58[1966] 931; *4241).

premo bono hominis qui ad vitam sempiternam vocatur. Ipsa tamen ad hominis structuram pertinet quodammodo tamquam bonum «fundamentale», propterea quod in ipsa vita phisica cetera omnia personae bona nituntur atque explicantur.[1] Indoles inviolabilis iuris *[76]* ad vitam, quo creatura humana innocens gaudet «a conceptus momento usque ad mortem»,[2] signum atque postulatum est ipsius inviolabilis indolis personae, cui Creator vitae donum largitus est.

Respectu habito ad vitae transmissionem qualis apud cetera animantia in mundo universo animadvertitur, transmissio vitae humanae singularem indolem prae se fert, quae ab ipsa singulari personae humanae indole promanat. «Quoniamque hominis vita aliis hominibus consulto et cogitate traditur, sequitur idcirco, ut hoc agatur ad Dei praescriptiones firmissimas, sanctissimas, inviolatas; quas scilicet nemo non agnoscere, non servare debet. Quocirca hac in re nemini omnium licet iis uti viis rationibusque, quibus vel arborum vel animantium vitam prorogare licet».[3]

Hodierni rei technicae progressus effecerunt ut procreatio haberi possit absque sexuali coniunctione, per concursum in tubulo vitreo seu in vitro, uti aiunt, cellularum germinalium, quae a viro et muliere antea sumptae sunt. At, quod arte technica fieri potest, non eo ipso lex moralis admittit. ...

5. Nonnulla ecclesiae magisterii doctrinae capita

4792 ... Inde a conceptionis momento, vita cuiusvis humanae creaturae omnino est observanda, cum in terris homo sola creatura sit, quam Deus «propter seipsam voluerit»[1] et anima spiritualis uniuscuiusque hominis immediate creata a Deo sit;[2] homo in se totus Creatoris refert imaginem. Humana vita pro re sacra habenda est, quippe quae inde a suo exordio «Creatoris actionem postulet»[3] ac semper pecu*[77]*liari necessitudine cum Creatore, unico fine suo, perstet conexa.[4] Solus Deus vitae Dominus est ab exordio usque ad exitum: nemo, in nullis rerum adiunctis, sibi vindicare potest ius mortem humanae creaturae innocenti directe afferendi.[5]

Procreatio humana consciam coniugum cooperationem postulat cum fecundo amore Dei;[6] donum vitae humanae fieri debet in matrimonio per actus proprios atque exclusivos coniugum, iuxta normas in eorum personis in eorumque coniugali vinculo inscriptas.[7] ...

*4791 [1] Dichiarazione *Quaestio de abortu procurato* della Congregazione per la dottrina della fede sull'aborto procurato, n. 9 (AAS 66[1974] 736s).

[2] Giovanni Paolo II, Discorso ai partecipanti della XXXV Assemblea generale dell'Unione mondiale dei medici, 29 ott. 1983 (AAS 76[1984] 390).

[3] Giovanni XXIII, Enciclica *Mater et magistra*, 15 maggio 1961, c. III (AAS 53[1961] 447; *3953).

*4792 [1] Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale *Gaudium et spes* sulla chiesa nel mondo contemporaneo, n 24 (AAS 58[1966] 1045; *4324).

[2] Cf Pio XII, Enciclica *Humani generis* (AAS 42[1950] 575; *3896); Paolo VI, *Professio fidei*, 30 giugno 1968 (AAS 60 [1968] 436).

[3] Giovanni XXIII, Enciclica *Mater et Magistra*, 15 maggio 1961, c III (AAS 53 [1961] 447; *3953), cf. Giovanni Paolo II, Discorso ai sacerdoti partecipanti a un Seminario di studio «sulla paternità responsabile», 17 sett. 1983: «Al sorgere di

mo dell'uomo che è chiamato all'eternità. Tuttavia ne costituisce in un certo qual modo il valore «fondamentale», proprio perché sulla vita fisica si fondano e si sviluppano tutti gli altri valori della persona.[1] L'inviolabilità del diritto alla vita dell'essere umano innocente «dal momento del concepimento alla morte»[2] è un segno e un'esigenza dell'inviolabilità stessa della persona, alla quale il Creatore ha fatto il dono della vita.

Rispetto alla trasmissione delle altre forme di vita nell'universo, la trasmissione della vita umana ha una sua originalità, che deriva dalla originalità stessa della persona umana. «La trasmissione della vita umana è affidata dalla natura a un atto personale e cosciente e, come tale, soggetto alle santissime leggi di Dio: leggi immutabili e inviolabili che vanno riconosciute e osservate. È per questo che non si possono usare mezzi e seguire metodi che possono essere leciti nella trasmissione della vita delle piante e degli animali».[3]

I progressi della tecnica hanno oggi reso possibile una procreazione senza rapporto sessuale mediante l'incontro in vitro delle cellule germinali antecedentemente prelevate dall'uomo e dalla donna. Ma ciò che è tecnicamente possibile non è per ciò stesso moralmente ammissibile. ...

5. Alcuni punti fondamentali del magistero della chiesa

... Dal momento del concepimento, la vita di ogni essere umano va rispettata in modo assoluto, perché l'uomo è sulla terra l'unica creatura che Dio ha «voluto per se stesso»,[1] e l'anima spirituale di ciascun uomo è immediatamente creata da Dio;[2] tutto il suo essere porta l'immagine del Creatore. La vita umana è sacra perché fin dal suo inizio «comporta l'azione creatrice di Dio»[3] e rimane per sempre in una relazione speciale con il Creatore, suo unico fine.[4] Solo Dio è il Signore della vita dal suo inizio alla sua fine: nessuno, in nessuna circostanza, può rivendicare a sé il diritto di distruggere direttamente un essere umano innocente.[5] 4792

La procreazione umana richiede una collaborazione responsabile degli sposi con l'amore fecondo di Dio;[6] il dono della vita umana deve realizzarsi nel matrimonio mediante gli atti specifici ed esclusivi degli sposi, secondo le leggi inscritte nelle loro persone e nella loro unione.[7] ...

ogni persona umana c'è un atto creativo di Dio: nessun uomo viene al mondo per caso; egli è sempre l'oggetto terminale dell'amore creativo di Dio» («In cuiusvis humanae personae ortu est actus creativus Dei: nullus homo in hunc mundum venit fortuito, ipse semper est terminus amoris creativi Dei»: *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, VI/2 [Roma 1983] 562).

[4] Cf. Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale *Gaudium et spes* sulla chiesa nel mondo contemporaneo, n. 24 (AAS 58[1966] 1045; *4324).

[5] Cf. Pio XII, Discorso all'Unione medico-biologica di s. Luca, 12 nov. 1944 (*Discorsi e Radiomessaggi*, IV [1944-1945] 191s).

[6] Cf. Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale *Gaudium et spes*, n. 24 (AAS 58[1966] 1044; *4324).

[7] Cf. Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale *Gaudium et spes*, n. 51: «Perciò quando si tratta di comporre l'amore coniugale con la trasmissione responsabile

I. Observantia erga embryones humanos

1. *Quaenam observantia humano embryoni debetur, ratione habita eius naturae eiusque identitatis?*

4793 Viventi humano, uti personae, observantia debetur inde a primo eius vitae momento. ...

[79] ... Quare fructus generationis humanae, inde a primo temporis momento quo exsistere incipit, hoc est a momento quo formatio zygoti inchoatur, absolutam illam exigit observantiam, quae ex lege morali homini debetur quoad totam suam rationem corporalem atque spiritualem. Creatura humana ut persona observanda atque tractanda est inde ab eius conceptione, ac propterea inde ab illo temporis momento ipsi agnoscenda sunt iura personae, quorum primum recensetur ius inviolabile ad vitam, quo unusquisque creatura humana innocens gaudet. ...

2. *Estne moraliter licita diagnosis praenatalis?*

4794 Si diagnosis praenatalis tuetur vitam et integritatem embryonis et fetus humani atque spectat ad singulum embryonem servandum et curandum, responsio est affirmativa. ...

[80] ... Denique damnanda sunt ... illae directoriae normae vel programmata suscepta a civilibus auctoritatibus et a scientificis consociationibus, qui quoquo modo faveant conexioni inter diagnosim praenatalem et abortum, immo etiam impellant mulieres praegnantes ad se subiciendas diagnosi praenatali iam praestitutae, ut fetus de medio tollantur, qui corporis deformationibus vel morbis hereditariis sint affecti.

3. *Licetne therapeutici interventus in humano embryone?*

4795 Sicut quilibet artis medicae interventus in aegrotis, ita interventus in humano embryone liciti habendi sunt hac condicione, ut embryones vitam integritatemque observent, ne secumferant pericula haud proportionata sed spectent ad morbi curationem, ad salutis statum in *[81]* melius mutandum et ad ipsius singularis fetus superstitem vitam in tuto ponendam. ...

della vita, il carattere morale del comportamento non dipende solo dalla sincera intenzione e dalla valutazione dei motivi, ma va determinato da criteri oggettivi derivanti dalla natura della persona e dei suoi atti e che mantengono in un contesto di vero amore l'integro senso della mutua donazione e della procreazione umana» («Moralis igitur indoles rationis agendi, ubi de componendo amore coniugali cum responsabili vitae transmissione agitur, non a sola sincera intentione et aestimatione motivorum pendet, sed obiectivis criteriis, ex personae eiusdemque actuum natura desumptis, determinari debet, quae integrum sensum mutuae donationis ac humanae procreationis in contextu veri amoris observant»: AAS 58[1966] 1072).

I. Il rispetto degli embrioni umani

1. *Quale rispetto è dovuto all'embrione umano, tenuto conto della sua natura e della sua identità?*

L'essere umano è da rispettare, come una persona, fin dal primo istante 4793
della sua esistenza. ...

... Pertanto il frutto della generazione umana dal primo momento della sua esistenza, e cioè a partire dal costituirsi dello zigote, esige il rispetto incondizionato che è moralmente dovuto all'essere umano nella sua totalità corporale e spirituale. L'essere umano va rispettato e trattato come una persona fin dal suo concepimento e, pertanto, da quello stesso momento gli si devono riconoscere i diritti della persona, tra i quali anzitutto il diritto inviolabile di ogni essere umano innocente alla vita. ...

2. *La diagnosi prenatale è moralmente lecita?*

Se la diagnosi prenatale rispetta la vita e l'integrità dell'embrione e del fe- 4794
to umano ed è orientata alla sua salvaguardia o alla sua guarigione individuale, la risposta è affermativa. ...

... Si deve infine condannare ... una direttiva o un programma delle autorità civili e sanitarie o di organizzazioni scientifiche che, in qualsiasi modo, favorisse la connessione tra diagnosi prenatale e aborto oppure addirittura inducesse le donne gestanti a sottoporsi alla diagnosi prenatale pianificata allo scopo di eliminare i feti affetti o portatori di malformazioni o malattie ereditarie.

3. *Gli interventi terapeutici sull'embrione umano sono leciti?*

Come per ogni intervento medico sui pazienti, si devono ritenere leciti gli 4795
interventi sull'embrione umano a patto che rispettino la vita e l'integrità dell'embrione, non comportino per lui rischi sproporzionati, ma siano finalizzati alla sua guarigione, al miglioramento delle sue condizioni di salute o alla sua sopravvivenza individuale. ...

4. Quomodo ad normam legis moralis aestimanda sunt investigationes atque experimenta[1] in embryonibus et in fetibus humanis?

4796 Medica investigatio abstinere debet ab interventibus in embryonibus viventibus, nisi certitudine morali constet nullum damnum neque vitae neque integritati nascituri ac matris inde oriturum, itemque cautum esse, ut parentes liberum et conscium assensum praestiterint interventui in embryone. ...

[82] ... Si embryones vivunt, vitae autonomae capaces vel non, illa observantia eis adhibenda est, quae humanis personis debetur; experimenta non directe therapeutica in embryonibus illicita sunt.[2] ...

[83] ... Ad embryonum vel fetuum cadavera, voluntarie abortiva vel non, eadem spectat observantia, quae ceterorum mortuorum hominum exuviis adhibetur. ...

5. Quaenam esse debet aestimatio moralis de usu embryonum qui, investigationis causa, habentur ope fecundationis in vitro?

4797 Embryones humani in vitro producti habendi sunt creaturae humanae et iuris capaces: eorum dignitas eorumque ius ad vitam observanda sunt inde a primo eorum vitae momento. Morum igitur honestati contrarium est embryones humanos gignere ad abutendum, scilicet ut efficiantur «materia biologica», quae praesto sit ad usum. ... *[84]* ...

6. Quomodo iudicandae sunt ceterae formae artificiosae tractationis embryonum, quae conectuntur cum «technicis rationibus humanae procreationis»?

4798 Rationes technicae fecundationis in vitro aditum patefacere possunt ad alias formas artificiosae tractationis biologicae vel geneticae embryonum humanorum, cuiusmodi sunt: conatus vel proposita fecundationis inter hominum et animalium gametes, et gestationis embryonum humanorum in uteris animalium; coniecturae vel consilia artificiales uteros fabricandi ad embryo-

*4796 [1] Giacché i termini «ricerca» ed «esperimento» spesso vengono usati nello stesso senso e in modo equivoco, sembra necessario precisare il significato loro dato nel presente documento. 1) Con ricerca (*investigatio*) si intende ogni modo induttivo-deduttivo di procedere che ha il fine di promuovere l'osservazione sistematica di un qualche fenomeno in campo umano, o di verificare un'ipotesi sorta da osservazioni precedenti. 2) Con esperimento (*experimentum*) si intende ogni ricerca, in cui la creatura umana (nei diversi periodi della sua esistenza: embrione, feto, bambino o adulto) è l'oggetto attraverso cui o su cui si vuole apprendere l'effetto, ancora sconosciuto, o non ancora del tutto conosciuto, di un qualche modo di procedere (per es farmacologico, teratogeno, chirurgico, ecc). (Quonima voces «investigatio» et «experimentum» saepe usurpantur significatione aequali et ambiguae, necessarium videtur explicare quaenam significatio tribuenda sit hisce vocibus in hoc documento. 1) Voce investigationis intelligitur quivis procedendi modus inductivus-deductivus eo spectans, ut promoveatur observatio systematica alicuius facti in campo humano, vel ut verificetur hypothesis orta ex praecedentibus observationibus. 2) Voce experimenti intelligitur quaevis investigatio, in qua creatura humana [in variis temporibus eius existentiae: embryon, fetus, puer vel adultus] est id per quod vel super quo dignosci intenditur effectus, adhuc ignotus, vel nondum bene cognitus, alicuius procedendi modi [e.g. pharmacologici, theratogeni, chirurgici, etc.]).

[2] Cf. Giovanni Paolo II, Discorso ai partecipanti di un Congresso dell'Accademia pontificia delle scienze, 23 ott 1982: «Io condanno nel modo più chiaro possibile ed espressamente interventi sull'embrione umano motivati da sperimentazione, giacché la creatura umana dal momento della concezione fino alla morte non può venire assoggettata ad abuso per nessuna causa» («Modo quam maxime aperto atque expresso ego reprobo artificiosas tractationes embryonis humani experimenti causa peractas, quia creatura humana, a momento conceptionis usque ad mortem, nulla ob causam abusui obnoxia fieri potest»: AAS 75[1983] 37).

4. Come valutare moralmente la ricerca e la sperimentazione[1] sugli embrioni e sui feti umani?

La ricerca medica deve astenersi da interventi sugli embrioni vivi, a meno che non ci sia la certezza morale di non arrecare danno né alla vita né all'integrità del nascituro e della madre, e a condizione che i genitori abbiano accordato il loro consenso, libero e informato, per l'intervento sull'embrione. ... 4796

... Se essi sono vivi, capaci di vita autonoma o no, devono essere rispettati come tutte le persone umane; la sperimentazione non direttamente terapeutica sugli embrioni è illecita.[2] ...

... I cadaveri di embrioni o feti umani, volontariamente abortiti o non, devono essere rispettati come le spoglie degli altri esseri umani. ...

5. Come valutare moralmente l'uso a scopo di ricerca degli embrioni ottenuti mediante la fecondazione in vitro?

Gli embrioni umani ottenuti in vitro sono esseri umani e soggetti di diritto: la loro dignità e il loro diritto alla vita devono essere rispettati fin dal primo momento della loro esistenza. È immorale produrre embrioni umani destinati a essere sfruttati come «materiale biologico» disponibile. ... 4797

6. Quale giudizio dare sugli altri procedimenti di manipolazione degli embrioni connessi con le «tecniche di riproduzione umana»?

Le tecniche di fecondazione in vitro possono aprire la possibilità ad altre forme di manipolazione biologica o genetica degli embrioni umani, quali: i tentativi o progetti di fecondazione tra gameti umani e animali e di gestazione di embrioni umani in uteri di animali; l'ipotesi o il progetto di costruzione di uteri artificiali per l'embrione umano. Questi procedimenti sono contrari alla 4798

nes excipiendos. Huiusmodi procedendi rationes repugnant creaturae humanae dignitati quae ad embryonem spectat, simulque ius laedunt uniuscuiusque personae ut concipiatur et nascatur in matrimonio et ex matrimonio.[1] Conatus quoque vel coniecturae eo spectantes ut creatura humana gignatur absque ulla colligatione cum sexualitate per «fixionem gemellarem», clonationem, parthenogenesim, uti aiunt, habenda sunt pro re morum honestati contraria, quippe quae cum dignitate sive procreationis humanae sive coniugalis coniunctionis nullo modo cohaereant.

Ipsa embryonum congelatio, etsi peragatur ad embryones in vita conservandos – quod «crioconservationem» vocant – observantiam violat viventibus humanis debitam, cum eorum phisicam integritatem in gravia mortis vel damni pericula adducat, eos privet saltem ad tem/85/pus materna receptione ac gestatione, eosdemque constituat talibus in adiunctis, ut inde via pateat ad novas violationes novasque artificiosas tractationes.

Nonnulli conatus interveniendi in patrimonio cromosomico vel genetico non sunt therapeutici, sed spectant ad viventes humanos gignendos, selectos secundum sexum vel alias proprietates iam antea praestitutas. Huiusmodi artificiosae tractationes adversantur personali humanae creaturae dignitati eiusque integritati atque identitati. Eaedem igitur nullo modo comprobari possunt ob commoda, quae in societatis humanae bonum forte inde obvenire posse praevideantur.[2] Quaelibet humana persona per se ipsam observanda est: in hoc dignitas et ius consistunt uniuscuiusque creaturae humanae inde ab ipsius initio.

II. Interventus in humana procreatione

1. Cur humana procreatio in matrimonio fieri debeat?

4799 */87/* Quaevis humana creatura est semper tamquam Dei donum ac benedictio accipienda. Attamen, si ad moralia principia spectetur, dicendum est procreationem vere consciam erga nasciturum e solo matrimonio oriri posse. ...

Coniugum autem fidelitas, in unitate matrimonii, secumfert mutuam observantiam erga ius utriuslibet, ad hoc ut alter pater aut mater fiat solummodo per alterum.

Filius ius habet ut concipiatur, alvo contineatur, nascatur, educetur in matrimonio: is solummodo ad suos parentes referendo, certa atque publica ratione identitatem suam cognoscere potest, atque suam hominis formationem ad maturitatem perducere. ... */88/*

*4798 [1] Nessuno può far valere prima di esistere un diritto soggettivo d'iniziare un'esistenza; tuttavia è legittimo affermare il diritto del bambino ad avere un'origine pienamente umana attraverso una concezione conveniente all'indole personale della creatura umana. La vita è un dono da elargire in maniera tale che si addica sia a colui che la vita la riceve, sia a coloro che la trasmettono. Si abbia presente questa spiegazione anche per quanto riguarda la procreazione umana artificiale, di cui ora si dovrà trattare. (Nemo vindicare potest, antequam exsistat, ius su-

dignità di essere umano propria dell'embrione e, nello stesso tempo, ledono il diritto di ogni persona di essere concepita e di nascere nel matrimonio e dal matrimonio.[1] Anche i tentativi o le ipotesi volte a ottenere un essere umano senza alcuna connessione con la sessualità mediante «fissione gemellare», clonazione, partenogenesi, sono da considerare contrarie alla morale, in quanto contrastano con la dignità sia della procreazione umana sia dell'unione coniugale.

Lo stesso congelamento degli embrioni, anche se attuato per garantire una conservazione in vita dell'embrione – crioconservazione – costituisce un'offesa al rispetto dovuto agli esseri umani, in quanto li espone a gravi rischi di morte o di danno per la loro integrità fisica, li priva almeno temporaneamente dell'accoglienza e della gestazione materna e li pone in una situazione suscettibile di ulteriori offese e manipolazioni.

Alcuni tentativi d'intervento sul patrimonio cromosomico o genetico non sono terapeutici, ma mirano alla produzione di esseri umani selezionati secondo il sesso o altre qualità prestabilite. Queste manipolazioni sono contrarie alla dignità personale dell'essere umano, alla sua integrità e alla sua identità. Non possono quindi in alcun modo essere giustificate in vista di eventuali conseguenze benefiche per l'umanità futura.[2] Ogni persona deve essere rispettata per se stessa: in ciò consiste la dignità e il diritto di ogni essere umano fin dal suo inizio.

II. Interventi sulla procreazione umana

1. Perché la procreazione umana deve aver luogo nel matrimonio?

Ogni essere umano va accolto sempre come un dono e una benedizione di 4799
Dio. Tuttavia dal punto di vista morale una procreazione veramente responsabile nei confronti del nascituro deve essere il frutto del matrimonio. ...

La fedeltà degli sposi, nell'unità del matrimonio, comporta il reciproco rispetto del loro diritto a diventare padre e madre soltanto l'uno attraverso l'altro.

Il figlio ha diritto ad essere concepito, portato in grembo, messo al mondo ed educato nel matrimonio: è attraverso il riferimento sicuro e riconosciuto ai propri genitori che egli può scoprire la propria identità e maturare la propria formazione umana. ...

biectivum ad existentiam inchoandam; nihilominus, legitimum est affirmare ius pueri ad originem habendam plene humanam per conceptionem convenientem indoli personali creaturae humanae. Vita est donum tali dandum ratione, quae addeceat sive eum qui vitam accipit, sive illos qui eandem trasmittunt. Haec explicatio prae oculis habeatur etiam quod attinet ad artificialem procreationem humanam, de qua subinde agendum erit.)

[2] Cf. Giovanni Paolo II, Discorso ai partecipanti della XXXV Assemblea generale dell'Unione mondiale dei medici, 29 ott. 1983 (AAS 76[1984] 391).

2. Fecundatio artificialis heterologa congruitne cum dignitate coniugum cumque matrimonii veritate?

4800 ... At fecundatio artificialis heterologa tum unitati matrimonii, tum coniugum dignitati, tum vocationi parentum propriae aperte contradicit, itemque iuri filii ad quem spectat ut et concipiatur et enascatur in matrimonio et per matrimonium.[1] ... *[89]* ...

3. Maternitas «substitutiva»[1] estne moraliter licita?

4801 Nullatenus; et id quidem iisdem de causis, quibus est fecundatio artificialis heterologa reicienda: opponitur enim tum unitati matrimonii, tum etiam dignitati procreationis personae humanae. ... *[90]* ...

4. Qui nexus intercedere debeat, ad morum leges, inter procreationem et actum coniugum proprium?

4802 ... Fecundatio vero artificialis homologa, procreationem persequens quae non ex actu proprio unionis *[91]* coniugalis consequitur, obiective separationem analogam operatur inter bona atque significationes matrimonii.

Quare, ea fecundatio licite appetitur, quae manat ex actu coniugali qui natura sua aptus sit «ad prolis generationem, ad quem natura sua ordinatur matrimonium, et quo coniuges fiunt una caro».[1] Eadem vero procreatio tunc debita sua perfectione destituitur sub aspectu morali, cum animo non intenditur ut fructus coniugalis actus seu illius gestus qui est proprius unionis coniugum. ... *[92]* ...

*4800 [1] Cf. Pio XII, Discorso ai partecipanti al IV Congresso internazionale dei medici cattolici, 29 sett. 1949 (AAS 41[1949] 559). Secondo il progetto del Creatore «l'uomo abbandona la madre e il padre e si unisce a sua moglie, ed essi diventano una sola carne» (Gn 2,24). L'unità del matrimonio, legata all'ordine della creazione, è una verità accessibile alla ragione naturale. La tradizione e il magistero della chiesa si riferiscono spesso al libro della Genesi sia direttamente che mediante il Nuovo Testamento: Mt 19,4-6; Mc 10,5-8; Ef 5,31. Cf. Atenagora, *Legatio pro christianis*, 33 (PG 6, 965-967); Giovanni Crisostomo, *In Matthaeum homiliae*, LXII 19, 1 (PG 58, 597); Leone I Magno, *Epistula ad Rusticum*, 4 (PL 54, 1204); Innocenzo III, Lettera *Gaudemus in Domino* (*778); Concilio di Lione, sessione 4 (*860); Concilio di Trento, sessione 24, Decreto sul sacramento dell'ordine (*1798 1802); Leone XII, Enciclica *Arcanum divinae sapientiae*, 19 febbr 1880 (ASS 12[1879/80] 388-391; *3142s); Pio XI, Enciclica *Casti connubii*, 31 dic. 1930 (AAS 22[1939] 546s); Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale *Gaudium et spes* sulla chiesa nel mondo contemporaneo, n. 48 (AAS 58[1966] 1067-1069); Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica *Familiaris consortio*, 22 nov. 1982, n. 19 (AAS 74[1982] 101s); cf. CIC/1983, can. 1056.

*4801 [1] Con l'espressione *madre sostitutiva* l'istruzione intende: a) la donna che porta un embrione immesso nel suo grembo artificialmente e che quindi, riguardo le leggi della genetica, le è estraneo, essendo stato ottenuto mediante il concorso di gameti di donatori estranei, e ciò sotto la condizione che il bambino che nascerà venga dato a colui che ha affidato l'incarico di una tale gestazione o l'ha pattuita; b) la donna che porta un embrione, alla cui procreazione ella ha contribuito con un proprio ovulo, fecondato però mediante l'inseminazione dello sperma di un uomo diverso da suo marito, parimente sotto la condizione che il bambino, quando sarà nato, venga dato a colui che ha affidato l'incarico della gestazione o l'ha pattuita. (Coniunctis verbis mater substitutiva Instructio intedit: a) mulierem, embryonem gestantem, qui arte in eius sinu collocatus est, quippe proinde, spectatis geneticae legibus, ei extraneus est, cum obtentus fuerit per concursum gametum donatorum extraneorum, et ea quidem lege, ut puer qui nascetur ei tradatur, qui talem pregnationem commiserit vel pacto madaverit; b) mulierem, embryonem gestantem, cuius procreationi ipsa proprio contulit ovulo, et quidem per seminationem spermatis viri fecundato, qui est alius a marito, ea item lege, ut puer, cum natus fuerit, ei tradatur qui pregnationem commiserit vel pacto mandaverit.)

2. La fecondazione artificiale eterologa è conforme alla dignità degli sposi e alla verità del matrimonio?

... La fecondazione artificiale eterologa è contraria all'unità del matrimonio, alla dignità degli sposi, alla vocazione propria dei genitori e al diritto del figlio ad essere concepito e messo al mondo nel matrimonio e dal matrimonio.[1] ... 4800

3. La maternità «sostitutiva»[1] è moralmente lecita?

No, per le medesime ragioni che portano a rifiutare la fecondazione artificiale eterologa: è contraria, infatti, all'unità del matrimonio e alla dignità della procreazione della persona umana. ... 4801

4. Quale legame è richiesto dal punto di vista morale tra procreazione e atto coniugale?

La fecondazione artificiale omologa, perseguendo una procreazione che non è frutto di un atto specifico di unione coniugale, opera obiettivamente una separazione analoga tra i beni e i significati del matrimonio. 4802

Pertanto la fecondazione è voluta lecitamente quando è il termine di un «atto coniugale per sé idoneo alla generazione della prole, al quale il matrimonio è ordinato per sua natura e per il quale i coniugi divengono una sola carne».[1] Ma la procreazione è privata dal punto di vista morale della sua perfezione propria quando non è voluta come il frutto dell'atto coniugale, e cioè del gesto specifico dell'unione degli sposi. ...

*4802 [1] CIC/1983, can. 1061. Secondo questo canone l'atto coniugale è quello attraverso cui il matrimonio viene consumato, se i coniugi lo «hanno compiuto tra di loro in modo umano». (Iuxta huius canonis tenorem, actus coniugalis ille est per quem matrimonium consummatur, si illum coniuges «inter se humano modo posuerunt»)

5. Fecundatio homologa in vitro estne moraliter licita?

4803 ... *[93]* ... Conceptio in vitro est effectus actionis technicae, per quem evenit fecundatio; ea autem neque re vera obtinetur, neque consulto appetitur tamquam manifestatio ac fructus actus qui est proprius coniunctionis coniugalis. In methodo FIVET homologa, igitur, etsi consideretur in contextu actuum coniugalium qui reapse exsistunt, nihilominus generatio personae humanae obiective destituitur perfectione sibi propria, qua scilicet illa est terminus et fructus actus coniugalis, per quem coniuges fieri possunt «Dei cooperatores tradendo vitae donum novo alicui homini».[1] ... *[94]* ...

Fatendum sane est in methodum FIVET homologam non cadere omnia admissa contra morum honestatem, quae deprehenduntur in procreatione extra matrimonium effecta; familia enim et matrimonium pergunt esse ambitus, in quo filiorum nativitas et educatio continentur. Attamen, iuxta traditam doctrinam de matrimonii bonis et de personae humanae dignitate, morale Ecclesiae iudicium perstat contrarium fecundationi homologae in vitro: haec est intrinsecus illicita, ac dignitati procreationis et coniunctionis coniugalis tunc etiam repugnat, cum nihil omittitur ut embryonis mors praecaveatur. ...

6. Quomodo secundum legem moralem aestimanda est seminatio artificialis homologa?

4804 Seminatio artificialis homologa intra ambitum matrimonii admitti nequit, excepto casu in quo apparatus technicus non sit substitutivus actus coniugalis, sed se praebeat ut adiumentum ad naturalem eius finem facilius assequendum. ... *[95]* ...

7. Quodnam criterium morale adhibendum est circa medici interventum in humana procreatione?

4805 ... Ars medica, cui propositum sit integro personae humanae bono *[96]* deservire, bona proprie humana sexualitatis tueri debet.[1] Medicus munere fungitur deserviendi bono personarum et humanae procreationi; quoad haec, ille nec disponendi nec decernendi potestatem habet. Medicus interventus tunc personarum dignitatem tuetur, cum actum coniugalem adiuvare studet, sive ut facilius expleatur, sive ut idem, iam rite expletus, finem suum assequi possit.[2] ...

*4803 [1] Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica «Familiaris consortio», n. 14 (AAS 74[1982] 96).

*4805 [1] Giovanni XXIII, Enciclica «Mater et magistra», 15 maggio 1961, c. III (AAS

5. La fecondazione omologa in vitro è moralmente lecita?

... Il concepimento in vitro è il risultato dell'azione tecnica che presiede 4803
alla fecondazione; essa non è né di fatto ottenuta né positivamente voluta come l'espressione e il frutto di un atto specifico dell'unione coniugale. Nella FIVET omologa, perciò, pur considerata nel contesto dei rapporti coniugali di fatto esistenti, la generazione della persona umana è oggettivamente privata della sua perfezione propria: quella di essere, cioè, il termine e il frutto di un atto coniugale in cui gli sposi possono farsi «cooperatori con Dio per il dono della vita a una nuova persona».[1] ...

Certamente la FIVET omologa non è gravata di tutta quella negatività etica che si riscontra nella procreazione extraconiugale; la famiglia e il matrimonio continuano a costituire l'ambito della nascita e dell'educazione dei figli. Tuttavia, in conformità con la dottrina tradizionale relativa ai beni del matrimonio e alla dignità della persona, la chiesa rimane contraria, dal punto di vista morale, alla fecondazione omologa in vitro; questa è in se stessa illecita e contrastante con la dignità della procreazione e dell'unione coniugale, anche quando tutto sia messo in atto per evitare la morte dell'embrione umano. ...

6. Come valutare dal punto di vista morale l'inseminazione artificiale omologa?

L'inseminazione artificiale omologa all'interno del matrimonio non può 4804
essere ammessa, salvo il caso in cui il mezzo tecnico risulti non sostitutivo dell'atto coniugale, ma si configuri come una facilitazione e un aiuto affinché esso raggiunga il suo scopo naturale. ...

7. Quale criterio morale proporre circa l'intervento del medico nella procreazione umana?

... La medicina che voglia essere ordinata al bene della persona deve ri- 4805
spettare i valori specificamente umani della sessualità.[1] Il medico è al servizio delle persone e della procreazione umana: non ha facoltà di disporre né di decidere di esse. L'intervento medico è rispettoso della dignità delle persone quando mira ad aiutare l'atto coniugale sia per facilitarne il compimento sia per consentirgli di raggiungere il suo fine, una volta che sia stato normalmente compiuto.[2] ...

53[1961] 447; *3953).
[2] Cf. Pio XII, Discorso ai partecipanti del IV Congresso internazionale dei medici cattolici, 29 sett. 1949 (AAS 41[1949] 560).

8. *Dolor ex coniugali sterilitate*

4806 Coniuges, qui procreare prolem non valent, vel timent ne liberos gignant impeditos, dolore anguntur, qui ab omnibus intellegi et adaequate perpendi debet. ...

[97] ... Verum ac proprium ius ad filium, ipsius filii dignitati atque naturae adversatur. Filius nullo modo aliquid est quod debetur, neque considerari potest ut obiectum proprietatis; ipse potius est donum, et quidem «praestantissimum»[1] et maxime gratuitum matrimonii, idemque vivens est testimonium mutuae donationis eius parentum. Qua de causa, filius – ut supra memoratum est – ius habet ad exsistendum tamquam fructus proveniens ex actu coniugalis amoris proprio suorum parentum, idemque ius habet ad observantiam sibi tamquam personae tribuendam inde a momento conceptionis. ... *[98]*

III. De re morali ac civili lege

4807 ### *Bona atque obligationes moralia lege civili observanda ac sancienda in hac materia*

Ius inviolabile ad vitam uniuscuiusque hominis innocentis atque iura familiae institutique matrimonialis, bona moralia fundamentalia censenda sunt, quippe quae condicionem naturalem et integram vocationem personae humanae respiciant; suntque simul elementa quae pertinent ad ipsam civilis societatis structuram atque ordinationem.

Hac de causa, nova quae progrediens res technica portendit fieri posse in campo scientiae biomedicae, requirunt ut ii, penes quos sunt civilia munera et potestas leges ferendi, auctoritatem suam interponant, quia harum technicarum rationum usus, vigilantiae non obnoxius, perducere poterit ad consectaria, quae praevideri nequeunt, et detrimentum afferre civili societati. Appellatio ad uniuscuiusque conscientiam et ad normas sibi voluntarie impositas, a scientiae investigatoribus satis non sunt ad personalia iura et reipublicae ordinem tuenda. ...

[100] ... Inter propria publicae auctoritatis officia, hoc etiam recensendum est, quod ipsa ita operari debet, ut lex civilis conformetur normis fundamentalibus legis moralis in iis quae attinent ad iura hominis, humanae vitae et instituti familiaris. Viri publicae rei addicti oportebit dent operam ut, populi opinionem permovendo, de his rebus summi momenti quam latissimus societatis consensus obtineatur, idemque solidetur, ubi debilitari aut deficere videatur. ...

Leges civiles plurium Nationum hodie, secundum multorum opinionem, certis rei technicae methodis approbationem concedunt, quae non debetur; eaedem ineptas se praebent ad tuendam eam morum honestatem, quae respondet naturalibus postulatis personae humanae ac «legibus non scriptis»,

8. *La sofferenza per la sterilità coniugale*

La sofferenza degli sposi che non possono avere figli o che temono di mettere al mondo un figlio handicappato, è una sofferenza che tutti debbono comprendere e adeguatamente valutare. ... 4806

... Un vero e proprio diritto al figlio sarebbe contrario alla sua dignità e alla sua natura. Il figlio non è un qualche cosa di dovuto e non può essere considerato come oggetto di proprietà: è piuttosto un dono, «il più grande»[1] e il più gradito del matrimonio, ed è testimonianza vivente della donazione reciproca dei suoi genitori. A questo titolo il figlio ha il diritto – come è stato ricordato – di essere il frutto dell'atto specifico dell'amore coniugale dei suoi genitori e ha anche il diritto a essere rispettato come persona dal momento del suo concepimento. ...

III. Morale e legge civile

Valori e obblighi morali che la legislazione civile deve rispettare e sancire in questa materia

Il diritto inviolabile alla vita di ogni individuo umano innocente, i diritti 4807
della famiglia e dell'istituzione matrimoniale costituiscono dei valori morali fondamentali, perché riguardano la condizione naturale e la vocazione integrale della persona umana; nello stesso tempo sono elementi costitutivi della società civile e del suo ordinamento.

Per questo motivo le nuove possibilità tecnologiche, apertesi nel campo della biomedicina, richiedono l'intervento delle autorità politiche e del legislatore, perché un ricorso incontrollato a tali tecniche potrebbe condurre a conseguenze non prevedibili e dannose per la società civile. Il riferimento alla coscienza di ciascuno e all'autoregolamentazione dei ricercatori non può essere sufficiente per il rispetto dei diritti personali e dell'ordine pubblico. ...

... Rientra nei doveri dell'autorità pubblica operare in modo che la legge civile sia regolata sulle norme fondamentali della legge morale in ciò che concerne i diritti dell'uomo, della vita umana e dell'istituzione familiare. Gli uomini politici dovranno impegnarsi, attraverso il loro intervento sull'opinione pubblica, ad ottenere su tali punti essenziali il consenso più vasto possibile nella società, e a consolidarlo laddove esso rischiasse di essere indebolito e di venir meno.

La legislazione civile di numerosi stati conferisce oggi agli occhi di molti una legittimazione indebita di certe pratiche; essa si dimostra incapace di garantire quella moralità, che è conforme alle esigenze naturali della persona umana e alle «leggi non scritte» impresse dal Creatore nel cuore dell'uomo.

*4806 [1] Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale *Gaudium et spes* sulla chiesa nel mondo contemporaneo, n. 50 (AAS 58[1966] 1070).

quae a Creatore in corde hominis inditae sunt. Omnes bonae voluntatis homines operam praestare debent, peculiari modo in suae quisque professionis sede et in suorum civilium iurium exercitio, ut civiles leges moraliter improbandae reformentur, et illiciti technicarum artium usus emendetur. Praeterea, contra huiusmodi leges proponenda atque agnoscenda est «obiectio conscientiae», quam vocant. Acrius etiam a multis, praesertim a scientiarum biomedicarum peritis, persentiri coepta est instantia moralis conscientiae quae poscit, ut per «resistentiam passivam», uti dicunt, obsistatur iuridicae approbationi earum technicarum rationum, quae hominis vitae ac dignitati adversantur.

4810-4819: Litt. encycl. *Sollicitudo rei socialis*, 30 Dec. 1987

L'enciclica fu composta per il ventesimo anniversario dell'enciclica *Populorum progressio* (*4440-4469). Da una parte intende sottolineare il significato dell'enciclica di Paolo VI, dall'altra cogliere i nuovi problemi dello sviluppo. La nuova enciclica sociale contiene, tra l'altro, una pressante critica del consumismo e richiede un superamento della politica dei blocchi a favore della pace e dello sviluppo. Teologicamente significativi sono i ▷

4810 27. Quod Litterae Encyclicae nobis suaserunt inspiciendum in mundo huius temporis, nobis ostendit progressionem hominum *non esse* rectilineam, seu rem fere *automatariam* ac *per se ipsam sine fine*, perinde ac si genus humanum quibusdam sub condicionibus expedite ad aliquam veluti non definitam tendat perfectionem.[1]

Haec notio, quae notioni progressionis, *illuminismi* notis philosophicis potius signatae coniungitur, quam progressionis[2] significatione oeconomica-sociali acceptae, nunc aperte in dubium revocari videtur, praesertim post cognitas calamitates postremi utriusque belli pancosmii, post praestitutam ratio*[548]*nem, et partim ad effectum deductam, excidendi integros populos, necnon ipso instante periculo atomico. Stultam *bonam spem irrationalem* iactatio animi de ultimo hominis exitu secuta est non sine causa.

4811 28. Eodem tamen tempore in discrimen etiam ratio adducta est, quae «oeconomica» vel «oeconomistica» nuncupatur et cum verbo «progressionis» conectitur. Hodie re vera melius intellegi potest *merum congestum* bonorum ac ministeriorum, quamvis plerisque is faveat hominibus, non satis esse ad humanam felicitatem persequendam. Proindeque facultas mutiplicium *beneficiorum realium*, quae his proxime actis temporibus scientia et technica disciplina effecerunt, re addita, quae «informatica» dicitur, non homines ex omni eripit servitute. Ex contrario, postremorum annorum usus docet opes et potestates, quae homini ad nutum praesto sunt, in eum vertere ut opprimant, nisi regantur *iudicio morali* ac propensione ad verum generis humani bonum.

Trepida cognitio recentissimi temporis perquam idonea ad docendum videtur: prope miserias tardatae progressionis, quae accipi non possunt, *nimia*

*4810 [1] Cf. Esortazione apostolica *Familiaris consortio*, 22 nov. 1981, n. 6: «Ciò stesso dimostra che la storia non è semplicemente un necessario progresso verso il meglio, ma un evento di libertà, anzi una lotta tra le libertà» («Hoc ipsum ostendit historiam non esse simpliciter progressionem necessariam ad meliora, sed eventum libertatis, quin immo luctationem inter libertates»: AAS 74[1982] 88).

Tutti gli uomini di buona volontà devono impegnarsi, in particolare nell'ambito della loro professione e nell'esercizio dei loro diritti civili, perché siano riformate le leggi civili moralmente inaccettabili e corrette le pratiche illecite. Inoltre deve essere sollevata e riconosciuta l'«obiezione di coscienza» di fronte a tali leggi. Ancor più, comincia a imporsi con acutezza alla coscienza morale di molti, specialmente fra gli specialisti delle scienze biomediche, l'istanza per una resistenza passiva alla legittimazione di pratiche contrarie alla vita e alla dignità dell'uomo.

4810-4819: Enciclica *Sollicitudo rei socialis*, 30 dic. 1987

concetti «struttura di peccato» e «solidarietà» Una versione breve dell'enciclica è contenuta nel discorso che Giovanni Paolo II tenne a rappresentanti della vita pubblica il 24 marzo 1987 nel contesto di una celebrazione commemorativa (*Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, X/1 [Roma 1988] 669-677). – *Ed.*: AAS 80(1988) 547-568.

27. Lo sguardo che l'enciclica ci invita a rivolgere al mondo contemporaneo ci fa constatare, anzitutto, che lo sviluppo *non è* un processo rettilineo, quasi *automatico* e *di per sé illimitato*, come se, a certe condizioni, il genere umano debba camminare spedito verso una specie di perfezione indefinita.[1] 4810

Simile concezione, legata a una nozione di «progresso» dalle connotazioni filosofiche *di tipo illuministico*, piuttosto che a quella di «sviluppo»,[2] adoperata in senso specificamente economico-sociale, sembra posta ora seriamente in dubbio, specie dopo la tragica esperienza delle due guerre mondiali, della distruzione pianificata e in parte attuata di intere popolazioni e dell'incombente pericolo atomico. Ad un ingenuo *ottimismo meccanicistico* è subentrata una fondata inquietudine per il destino dell'umanità.

28. Al tempo stesso, però, è entrata in crisi la stessa concezione «economica» o «economicista», legata al vocabolo sviluppo. Effettivamente oggi si comprende meglio che *la pura accumulazione* di beni e di servizi, anche a favore della maggioranza, non basta a realizzare la felicità umana. Né, di conseguenza, la disponibilità dei molteplici *benefici reali*, apportati negli ultimi tempi dalla scienza e dalla tecnica, compresa l'informatica, comporta la liberazione da ogni forma di schiavitù. Al contrario, l'esperienza degli anni più recenti dimostra che, se tutta la massa delle risorse e delle potenzialità, messe a disposizione dell'uomo, non è retta da un *intendimento morale* e da un orientamento verso il vero bene del genere umano, si ritorce facilmente contro di lui per opprimerlo. 4811

Dovrebbe essere altamente istruttiva una *sconcertante constatazione* del più recente periodo: accanto alle miserie del sottosviluppo, che non possono

[2] Per questo motivo abbiamo preferito usare nel testo (latino) di questa lettera enciclica la parola «progressio» piuttosto che «profectus», procurando di dare alla parola «progressio» un senso nella maniera più piena. (Hac de causa in textu harum Litterarum Encyclicarum maluimus uti verbo «progressione» potius quam verbo «profectu» id vero curantes ut verbo «progressioni» plenissime detur sensus.)

quaedam progressio adest, eademque pariter reicienda, quia, sicut prior, ita et altera est bono veraeque felicitati adversa. Nimia enim eiusmodi progressio, quae in *supervacanea* consistit abundantia omnis generis rerum corporearum pro quibusdam hominum coetibus, facile efficit ut homines et «possessioni» et *immediatae* voluptati serviant neque alio spectent, nisi ad res multiplicandas aliasve vel perfectiores pro iis, quas iam possederint, substituendas. Is est qui dicitur civilis cultus *rerum consumendarum* cupidus, qui idem et «reiciendorum» et «purgamentorum» est cultus. Res, quae possidetur, directo seponitur simul atque nova aut perfectiore superatur, neglecta utilitate perenni fortasse illius propria aut in commodum egentioris hominis convertenda. ...

4812 *[550]* ... 29. Progressio *non tantummodo oeconomica* aestimatur ac dirigitur secundum naturam et vocationem *hominis ad omnem rationem perpensi*, seu etiam in eius *animi partibus*. Qui sine dubio bonis indiget creatis rebusque machinali industria perfectis, quae frequenti augetur profectu scientiarum et artium technicarum. Semper autem novus usus bonorum corporeorum, dum necessitatibus subvenit, novos etiam aperit prospectus. Periculum pravi consumendarum rerum usus atque supervenientes artificiosae necessitates haudquaquam obstare debent aestimationi et usui novorum bonorum et opum, quae in promptu nobis sunt; quin etiam habenda sunt tamquam donum Dei, necnon responsum humanae vocationi, quae in Christo plene perficitur. *[551]*

Ad veram tamen hominis progressionem ut perveniatur, necesse est ne illae *animi partes* neglegantur, in quibus *propria ipsius hominis* consistit *natura*, quem scilicet creavit Deus ad imaginem et similitudinem suam [*cf. Gn 1,26*]. Natura corporea et spiritalis, cuius imago ex altera *Genesis* narratione [*Gn 2,7*] duobus efficitur elementis: *terra*, qua Deus format corpus hominis, atque *spiritu vitae*, quem ei ipse inhalat.

Ita homo aliquam habet similitudinem cum ceteris creaturis: ipse invitatur ad commoditatem ex iis percipiendam, ad curamque earum agendam atque, sicut ipsa in Genesi narrantur res [*Gn 2,15*], in horto collocatur ut colat atque tueatur, idemque constituitur supra omnia animantia, quae Deus in eius potestate posuit [*Gn 1,26*]. Uno vero eodemque tempore homo manere debet Dei voluntati subditus, qui in usu ac potestate rerum limites imponit ei [*Gn 2,16s*], quemadmodum immortalitatem ei promittit [*Gn 2,9; Sap 2,23*]. Homo igitur, cum sit imago Dei, et aliquam cum eo similitudinem habet.

Secundum eiusmodi doctrinae principia progressio hominis nequit tantummodo consistere in usu et in potestate et *omnimoda* in possessione bonorum creatorum necnon rerum artibus et artificiis hominis perfectarum, sed potius in subicienda possessione, potestate, tractatione rerum sub similitudinem hominis cum Deo et sub eius vocationem ad immortalitatem assequendam. ...

4813 30. ... *[552]*... Ex quibus effici cogique potest, saltem ab omnibus, qui credunt in Verbum Dei, hodiernam «hominis progressionem» habendam esse historiae momentum inceptae in creatione orbis terrarum perpetuoque in discrimen adductae ob neglectam quidem Dei voluntatem in primisque ob libidinem ido*[553]*lolatriae; sed ea fundamentali ratione cum promissionibus initio factis congruit. Qui, causam interponens durum esse certare vel assidue contendere vires ad assequendam victoriam, aut, nomine cognitae ipsius iac-

essere tollerate, ci troviamo di fronte a *una sorta di supersviluppo*, egualmente inammissibile, perché, come il primo, è contrario al bene e alla felicità autentica. Tale supersviluppo, infatti, consistente nell'*eccessiva* disponibilità di ogni tipo di beni materiali in favore di alcune fasce sociali, rende facilmente gli uomini schiavi del «possesso» e del godimento *immediato*, senza altro orizzonte che la moltiplicazione o la continua sostituzione delle cose, che già si posseggono, con altre ancora più perfette. È la cosiddetta civiltà *dei consumi*, o consumismo, che comporta tanti «scarti» e «rifiuti». Un oggetto posseduto, e già superato da un altro più perfetto, è messo da parte, senza tener conto del suo possibile valore permanente per sé o in favore di un altro essere umano più povero. ...

... 29. Uno sviluppo *non soltanto economico* si misura e si orienta secon- 4812
do questa realtà e vocazione dell'*uomo visto nella sua globalità*, ossia secondo un suo *parametro interiore*. Egli ha senza dubbio bisogno dei beni creati e dei prodotti dell'industria, arricchita di continuo dal progresso scientifico e tecnologico. E la disponibilità sempre nuova dei beni materiali, mentre viene incontro alle necessità, apre nuovi orizzonti. Il pericolo dell'abuso consumistico e l'apparizione delle necessità artificiali non debbono affatto impedire la stima e l'utilizzazione dei nuovi beni e risorse posti a nostra disposizione; in ciò dobbiamo, anzi, vedere un dono di Dio e una risposta alla vocazione dell'uomo, che si realizza pienamente in Cristo.

Ma per conseguire il vero sviluppo è necessario non perder mai di vista detto *parametro*, che è nella *natura specifica dell'uomo*, creato da Dio a sua immagine e somiglianza [*cf. Gn 1,26*]. Natura corporale e spirituale, simboleggiata nel secondo racconto della *Genesi* [*Gn 2,7*] dai due elementi: la *terra*, con cui Dio plasma il fisico dell'uomo, e l'*alito di vita*, soffiato nelle sue narici.

L'uomo così viene ad avere una certa affinità con le altre creature: è chiamato a utilizzarle, a occuparsi di esse e, sempre secondo la narrazione della Genesi [*Gn 2,15*], è posto nel giardino col compito di coltivarlo e custodirlo, al di sopra di tutti gli altri esseri collocati da Dio sotto il suo dominio [*Gn 1,26*]. Ma nello stesso tempo l'uomo deve rimanere sottomesso alla volontà di Dio, che gli prescrive limiti nell'uso e nel dominio delle cose [*Gn 2,16s*], così come gli promette l'immortalità [*Gn 2,9; Sap 2,23*]. L'uomo, pertanto, essendo immagine di Dio, ha una vera affinità anche con lui.

Sulla base di questo insegnamento, lo sviluppo non può consistere soltanto nell'uso, nel dominio e nel possesso indiscriminato delle cose create e dei prodotti dell'industria umana, ma piuttosto nel *subordinare* il possesso, il dominio e l'uso alla somiglianza divina dell'uomo e alla sua vocazione all'immortalità. ...

30. ... È logico concludere, almeno da parte di quanti credono nella pa- 4813
rola di Dio, che lo «sviluppo» di oggi deve essere visto come un momento della storia iniziata con la creazione e di continuo messa in pericolo a motivo dell'infedeltà alla volontà del Creatore, soprattutto per la tentazione dell'idolatria; ma esso corrisponde fondamentalmente alle premesse iniziali. Chi volesse rinunciare al *compito, difficile ma esaltante*, di elevare la sorte di tutto l'uomo e di tutti gli uomini, sotto il pretesto del peso della lotta e dello sforzo in-

turae necnon reversionis ad caput, se *difficili sed excitante* abdicaret *munere* meliorem reddendi sortem totius hominis omniumque hominum, voluntatem Dei Creatoris is non observaret. ...

4814 31. ... *[554]* ... Huic Dei consilio, quod initium ducit ab aeternitate in Christo – perfecta «imagine» Patris – quodque fastigium in eo habet, «qui est principium, primogenitus ex mortuis» [*Col 1,15*], *nostra includitur historia*, quae nostro privato et publico denotatur labore, ut hominum condicio melior reddatur, necnon difficultates vincantur in itinere frequenter nobis occurrentes, ita ut ad plenitudinem nos comparemus participandam, quae «habitat in Domino» [*Col 1,19*], quamque ipse tradit «Corpori suo, quod est Ecclesia» [*Col 1,18; cf. Eph 1,22s*], dum peccatum, quod nobis semper insidiatur nostraque laedit opera, vincitur ac redimitur «reconciliatione», quam operatus est Christus [*cf. Col 1,20*].

Rerum prospectus hic amplior fit. Optatum infinitae cuiusdam «progressionis» recuperatur, in aliud tamen penitus mutatum *nova quadam visione* christiana fide patefacta, unde accipimus eiusmodi progressionem haberi tantummodo posse, quod Deus Pater inde a principio voluerit suam gloriam cum homine communicare in Christo Iesu a mortuis excitato, «in quo habemus redemptionem per sanguinem eius, remissionem peccatorum» [*cf. Eph 1,7*], in eoque voluerit peccatum vinci nostrumque maximum in bonum converti,[1] quod infinite superat quidquid progressio assequi potest. ...

4815 33. ... *[559]* ... Christianus insuper, educatus ad videndam in homine Dei imaginem, vocatam ad plenam participandam libertatem plenumque bonum, quod *Deus Ipse* est, studium progressus eiusque effectionis sensu carens putat sine observantia et obsequio dignitatis unicae huius «imaginis». Ut alia utamur locutione, verus progressus ponendus est in *Dei proximique amore* debetque usui favere personarum cum societate. Ecce «civilis cultus amoris», de quo tam frequenter Paulus Pp. VI. loquebatur.

4816 34. Progressus indoles moralis discedere ne potest quidem ab obsequio erga *entia*, quae naturam visibilem *efficiunt*, quamque Graeci, significantes sane ordinem, quo illud eminet, «cosmum» vocabant. ... *[564]* ...

4817 38. ... *[565]* ... Quod ad *christianos* attinet, sicut et ad omnes, qui vocis «peccati» expressam significationem theologicam agnoscunt, mutatio rationis vivendi et mentis vel modi, quo quis est, sermone biblico vocatur «conversio» [*cf. Mc 1,15; Lc 13,35; Is 30,15*]. ...

In itinere optatae conversionis versus superationem moralium impedimentorum, quae progressioni obstant, iam indicari potest ut bonum *definitum* et *morale* maior intellegentia homines et nationes copulari inter se. Quod viri et mulieres, in variis mundi partibus, tamquam proprias sentiunt iniustitias et violationes iurium humanorum longinquis in regionibus actas, quas numquam fortasse visent, aliud est signum quendam eventum esse mutatum in conscientiam et notam *moralem* esse consecutum.

*4814 [1] Cf. *Missale Romanum*, «Exsultet»: «O peccato di Adamo davvero necessario e distrutto con la morte di Cristo! O colpa felice, che guadagnò di avere un cosifatto e così grande redentore!» («O certe necessarium Adae peccatum, quod Christi morte deletum est. O felix culpa, quae talem ac tantum meruit habere Redemptorem!»: Ed. typ. [2]1975, 272).

cessante di superamento, o addirittura per l'esperienza della sconfitta e del ritorno al punto di partenza, verrebbe meno alla volontà di Dio creatore. ...

31. ... In questo piano divino, che comincia dall'eternità in Cristo, «immagine» perfetta del Padre, e che culmina in lui, «primogenito di coloro che 4814
risuscitano dai morti» [*Col 1,15*], *s'inserisce la nostra storia*, segnata dal nostro sforzo personale e collettivo di elevare la condizione umana, superare gli ostacoli sempre risorgenti lungo il nostro cammino, disponendoci così a partecipare alla pienezza che «risiede nel Signore» [*Col 1,19*] e che egli comunica «al suo corpo, che è la chiesa» [*Col 1,18; cf. Ef 1,22s*], mentre il peccato, che sempre ci insidia e compromette le nostre realizzazioni umane, è vinto e riscattato dalla «riconciliazione» operata da Cristo [*cf. Col 1,20*].

Qui le prospettive si allargano. Il sogno di un «progresso indefinito» si ritrova trasformato radicalmente dall'*ottica nuova* aperta dalla fede cristiana, assicurandoci che tale progresso è possibile solo perché Dio Padre ha deciso fin dal principio di rendere l'uomo partecipe della sua gloria in Gesù Cristo risorto, «nel quale abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati» [*cf. Ef 1,7*], e in lui ha voluto vincere il peccato e farlo servire per il nostro bene più grande,[1] che supera infinitamente quanto il progresso potrebbe realizzare. ...

33. ... Il cristiano, inoltre, educato a vedere nell'uomo l'immagine di 4815
Dio, chiamato alla partecipazione della verità e del bene, che è *Dio stesso*, non comprende l'impegno per lo sviluppo e la sua attuazione fuori dell'osservanza e del rispetto della dignità unica di questa «immagine». In altre parole, il vero sviluppo deve fondarsi sull'*amore di Dio e del prossimo*, e contribuire a favorire i rapporti tra individui e società. Ecco la «civiltà dell'amore», di cui parlava spesso il papa Paolo VI.

34. Il carattere morale dello sviluppo non può prescindere neppure dal 4816
rispetto per gli *esseri* che *formano* la natura visibile e che i greci, alludendo appunto all'ordine che la contraddistingue, chiamavano il «cosmo». ...

38. ... Per i *cristiani*, come per tutti coloro che riconoscono il preciso si- 4817
gnificato teologico della parola «peccato», il cambiamento di condotta o di mentalità o del modo di essere si chiama, con linguaggio biblico, «conversione» [*cf. Mc 1,15; Lc 13,35; Is 30,15*]. ...

Nel cammino della desiderata conversione verso il superamento degli ostacoli morali per lo sviluppo, si può già segnalare, come valore *positivo* e *morale*, la crescente consapevolezza dell'interdipendenza tra gli uomini e le nazioni. Il fatto che uomini e donne, in varie parti del mondo, sentano come proprie le ingiustizie e le violazioni dei diritti umani commesse in paesi lontani, che forse non visiteranno mai, è un segno ulteriore di una realtà trasformata in coscienza, acquistando così connotazione *morale*.

Agitur ante omnia de mutua copulatione, quae recipitur uti systema praeponderans rationum in mundo nostri temporis, in eius partibus, seu oeconomia, cultura, res publicas administrandi scientia, religione, et ut *genus morale* assumitur. Cum ita mutua copulatio agnoscitur et assumitur, ei respondet, tamquam habitus moralis et socialis, tamquam «virtus», *consensio*; quae igitur non simplex est et vagus misericordiae sensus vel levis miseratio tot personarum malis tributa, vicinarum aut longinquarum; sed est contra *voluntas [566] firma et constans bonum* curandi *commune*, seu bonum uniuscuiusque et omnium, quia *omnes* vere recipimus in nos. ...

4818 39. Consensionis exercitium *in omni* societate efficax est, cum eius participes se vicissim agnoscunt ut personas. Qui plus pollent, quia maiora habent bona et communes apparatus, sentiant se esse humiliorum *cautores* et paratos ad ea communicanda cum iis, quae possident; debiliores vero, eandem sequentes consensionem, non desidi agendi modo se gerant vel ordinis societatis destructivo, sed, quamvis legitima sua vindicent iura, id faciant, quod ad eos spectet, pro omnium bono. Coetus autem interpositi ne contendant solummodo de sua peculiari utilitate, sed aliorum causas observent. ...

Eadem regula per similitudinem adhibetur in consuetudinibus gentium. Mutua copulatio mutanda est in concordiam, positam in principio omnia naturae bona *esse omnibus desti[567]nata*. Quae humana industria edit materias primas elaborando, bono omnium debent, labore iuvante, prodesse. ...

[568] Consensio ita, quam Nos proponimus, est simul *via ad pacem et ad progressionem*. Pax mundi namque ne in cogitationem quidem cadit, nisi ii, qui in haec incumbunt, agnoscunt mutuam copulationem exigere superationem rationis politicae «adversarum nationum compagum», reiectionem cuiuslibet formae dominandi, ad oeconomiam, militiam vel politicam artem pertinentis, et mutationem mutuae diffidentiae in *consociatam operam*, quae sane *actus proprius* est consensionis inter homines et Nationes. ...

4819 40. Non est dubium quin solida hominum coniunctio virtus sit *christiana*. ...

Lumine fidei praefulgente, coniunctio illa se ipsam nititur superare, nititur rationes *speciali modo* christianas plenae donationis gratuitae induere, veniae et reconciliationis. ...

4820-4823: Motu proprio *Ecclesia Dei*, 2 Iul. 1988

A motivo del suo tradizionalismo e dell'opposizione all'ecumenismo e alla libertà di coscienza e religiosa l'arcivescovo Marcel Lefebvre nel 1976 fu sospeso dal suo ministero (cf. Discorso ai cardinali del 24 maggio 1976: AAS 68[1976] 373s). Un indulto del 3 ott. 1984 della Congregazione dei riti (AAS 76[1984] 1088s) concesse sotto determinate condizioni la celebrazione della messa secondo il rito tridentino, ma Lefebvre e i suoi seguaci continuarono a rifiutare il concilio Vaticano II. Dopo numerosi falliti tentativi di accor ▷

4820 1. Ecclesia Dei adflicta illegitimam cognovit episcopalem ordinationem ab Achiepiscopo Marcello Lefebvre die tricesimo mensis Iunii collatam, unde ad nihilum sunt omnes conatus redacti horum superiorum annorum ut nempe

Si tratta, innanzitutto, dell'interdipendenza, sentita come sistema determinante di relazioni nel mondo contemporaneo, nelle sue componenti economica, culturale, politica e religiosa, e assunta come *categoria morale*. Quando l'interdipendenza viene così riconosciuta, la correlativa risposta, come atteggiamento morale e sociale, come «virtù», è la *solidarietà*. Questa, dunque, non è un sentimento di vaga compassione o di superficiale intenerimento per i mali di tante persone, vicine o lontane. Al contrario, è la *determinazione ferma e perseverante* di impegnarsi *per il bene comune*: ossia per il bene di tutti e di ciascuno, perché *tutti* siamo veramente responsabili di tutti. ...

39. L'esercizio della solidarietà *all'interno di ogni* società è valido, quan- 4818
do i suoi componenti si riconoscono tra di loro come persone. Coloro che contano di più, disponendo di una porzione più grande di beni e di servizi comuni, si sentano *responsabili* dei più deboli e siano disposti a condividere quanto possiedono. I più deboli, da parte loro, nella stessa linea di solidarietà, non adottino un atteggiamento puramente passivo o distruttivo del tessuto sociale, ma, pur rivendicando i loro legittimi diritti, facciano quanto loro spetta per il bene di tutti. I gruppi intermedi, a loro volta, non insistano egoisticamente nel loro particolare interesse, ma rispettino gli interessi degli altri. ...

Lo stesso criterio si applica, per analogia, nelle relazioni internazionali. L'interdipendenza deve trasformarsi in solidarietà, fondata sul principio che *i beni della creazione sono destinati a tutti*: ciò che l'industria umana produce con la lavorazione delle materie prime, col contributo del lavoro, deve servire egualmente al bene di tutti. ...

In tal modo la solidarietà da noi proposta è *via alla pace e insieme allo sviluppo*. Infatti, la pace del mondo è inconcepibile se non si giunge, da parte dei responsabili, a riconoscere che l'interdipendenza esige di per sé il superamento della politica dei blocchi, la rinuncia a ogni forma di imperialismo economico, militare o politico, e la trasformazione della reciproca diffidenza in *collaborazione*. Questa è, appunto, l'*atto proprio* della solidarietà tra individui e nazioni.

40. La solidarietà è indubbiamente una virtù *cristiana*. ... 4819

Alla luce della fede, la solidarietà tende a superare se stessa, a rivestire le dimensioni *specificamente* cristiane della gratuità totale, del perdono e della riconciliazione. ...

4820-4823: Motuproprio *Ecclesia Dei*, 2 luglio 1988

do, Lefebvre il 30 giugno 1988 ad Ecône (Wallis, Svizzera) consacrò vescovi quattro sacerdoti della sua fraternità «S. Pio X», senza il mandato del papa (cf CIC/1983, cann 1013, 1382). Il motuproprio constata lo scisma creato da questo atto e la connessa scomunica di Lefebvre e dei suoi seguaci; offre loro tuttavia anche la possibilità del ritorno alla chiesa cattolica – *Ed.*: AAS 80(1988) 1495-1497.

1. Con grande afflizione la chiesa ha preso atto dell'illegittima ordinazio- 4820
ne episcopale conferita lo scorso 30 giugno dall'arcivescovo Marcel Lefebvre, che ha vanificato tutti gli sforzi da anni compiuti per assicurare la piena comu-

in tuto collocaretur ipsa cum Ecclesia communio Fraternitatis Sacerdotalis a Sancto Pio Decimo quam idem condidit Reverendissimus Dominus Lefebvre. Nulli enim rei profuerunt eius modi conamina, quae prioribus mensibus fervidius usque fiebant quibusque Apostolica Sedes patientiam adhibebat et indulgentiam, quantam quidem ullo modo fieri licebat.[1] ... [1496] ...

4821 3. In semetipso talis actus fuit *inoboedientia* adversus Romanum Pontificem in causa quadam gravissima summique omnino ponderis pro Ecclesiae unitate, cuius generis est episcoporum ordinatio per quam nempe sacramentaliter sustinetur apostolica successio. Quam ob rem talis inoboedientia – secum quae infert veram repudiationem Primatus Romani – actum *schismaticum*[1] efficit. ...

4822 4. Huius autem schismatici actus *radix* dignosci potest in ipsa aliqua imperfecta et pugnanti sibi notione Traditionis: imperfecta, quandoquidem non satis respicit indolem *vivam* eiusdem Traditionis, quae – uti clarissime docet Concilium Vaticanum Secundum «... sub assistentia Spiritus Sancti in Ecclesia proficit ...».[1]

... Sed omnino discors est pugnans Traditionis notio quae universali Ecclesiae Magisterio opponitur, quod quidem pertinet ad Romanum Episcopum Episcoporumque coetum. Nemo profecto traditioni fidelis haberi potest qui ligamina nempe recidit ac vincula ab eo cui Christus ipsa in persona Apostoli Petri, ministerium commisit unitatis in Ecclesiam suam.[2] [1497]

4823 5. Facinore modo patrato ante oculos obversante, nos debere intelligimus cunctos fideles conscios reddere quarundam rerum quas tristis eventus hic prae se omnino fert.

a) Exitus reapse quem Episcopi Lefebvre motus nuper habuit omnibus fidelibus potest dare ansam debetque aperte ac penitus cogitandi de propria erga Traditionem Ecclesiae fidelitate, sincere a Magisterio sive ordinario, sive extraordinario, a Conciliis praesertim, a Nicaeno ad Vaticanum II. Ex hac quidem meditatione, omnibus persuadendum est reiterato efficacique modo, oportere sane adhuc dilatare et fidelitatem augere, amotis omnino falsis interpretationibus ac arbitrariis et non legitimis amplificationibus de rebus ad doctrinam, liturgiam disciplinamque pertinentibus. ...

b) Velimus praeterea, et theologos viros et alios scientiarum ecclesiasticarum peritos admonere, ut et eorum sententia hisce in adiunctis exquiratur. Amplitudo, enim, et altitudo praeceptorum Concilii Vaticani II renovatum postulant investigationis studium, quo Concilii perpetuitas una cum Traditione omnino illustretur, in iis potissimum doctrinae partibus, quae, cum fortasse novae sint, nondum bene a quibusdam Ecclesiae portionibus intellectae sunt.

c) ... Omnes scire debent formalem schismati adhaesionem gravem esse in Deum iniuriam atque excommunicationem prae se ferre lege Ecclesiae rite statutam.[1]

*4820 [1] Cf. la *Nota informativa*, 16 giugno 1988 (*L'Osservatore Romano*, 17 giugno 1988, 1s; EnchVat 11, nn. 765-775).

*4821 [1] Cf. CIC/1983, can 751.

*4822 [1] Cf Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica *Dei Verbum* sulla divina rive-

nione con la chiesa alla Fraternità sacerdotale di san Pio X, fondata dallo stesso mons. Lefebvre. A nulla infatti sono serviti tali sforzi, specialmente intensi negli ultimi mesi, nei quali la sede apostolica ha usato comprensione fino al limite del possibile.[1] ...

3. In se stesso, tale atto è stato una *disobbedienza* al romano pontefice in 4821
materia gravissima e di capitale importanza per l'unità della chiesa, quale è l'ordinazione dei vescovi mediante la quale si attua sacramentalmente la successione apostolica. Perciò, tale disobbedienza – che porta con sé un rifiuto pratico del primato romano – costituisce un atto *scismatico*.[1]

4. La *radice* di questo atto scismatico è individuabile in una incompleta e 4822
contraddittoria nozione di tradizione. Incompleta, perché non tiene sufficientemente conto del carattere *vivo* della tradizione, «che – come ha insegnato chiaramente il concilio Vaticano II – ... progredisce nella chiesa sotto l'assistenza dello Spirito Santo ...».[1]

... Ma è soprattutto contraddittoria una nozione di tradizione che si oppone al magistero universale della chiesa, di cui è detentore il vescovo di Roma e il corpo dei vescovi. Non si può rimanere fedeli alla tradizione rompendo il legame ecclesiale con colui al quale Cristo stesso, nella persona dell'apostolo Pietro, ha affidato il ministero dell'unità nella sua chiesa.[2]

5. Dinanzi alla situazione verificatasi, sento il dovere di rendere consa- 4823
pevoli tutti i fedeli cattolici di alcuni aspetti che questa triste circostanza pone in particolare evidenza.

a) L'esito a cui è approdato il movimento promosso da mons. Lefebvre può e deve essere motivo, per tutti i fedeli cattolici, di una sincera riflessione circa la propria fedeltà alla tradizione della chiesa, autenticamente interpretata dal magistero ecclesiastico, ordinario e straordinario, specialmente nei concili ecumenici da Nicea al Vaticano II. Da questa riflessione, tutti devono trarre un rinnovato ed efficace convincimento della necessità di migliorare ancora tale fedeltà, rifiutando interpretazioni erronee e applicazioni arbitrarie e abusive, in materia dottrinale, liturgica e disciplinare. ...

b) Vorrei, inoltre, richiamare l'attenzione dei teologi e degli altri esperti nelle scienze ecclesiastiche, affinché anch'essi si sentano interpellati dalle presenti circostanze. Infatti, l'ampiezza e la profondità degli insegnamenti del concilio Vaticano II richiedono un rinnovato impegno di approfondimento, nel quale si metta in luce la continuità del concilio con la tradizione, specialmente nei punti di dottrina che, forse per la loro novità, non sono stati ancora ben compresi da alcuni settori della chiesa.

c) ... Nessuno deve ignorare che l'adesione formale allo scisma costituisce una grave offesa a Dio e comporta la scomunica stabilita dal diritto della chiesa.[1]

lazione, n. 8 (AAS 58[1966] 821; *4210); cf. Concilio Vaticano I, Costituzione dogmatica *Dei Filius*, c 4 (*3020).

[2] Cf. Mt 16,18; Lc 10,16, Concilio Vaticano I, Costituzione dogmatica *Pastor aeternus* sulla chiesa di Cristo, c. 3 (*3060).

*4823 [1] Cf. CIC/1983, can. 1364.

4830-4841: Epistula apostolica *Mulieris dignitatem*, 15 Aug. 1988

Persona – Communitas – Donum

4830 7. ... *Homo* – sive vir sive mulier – *unica est creaturarum* mundi visibilis, *quam Deus Creator* «propter seipsam voluit»: est ergo persona. Personam esse significat contendere ad se perficiendum ...; quod fieri non potest nisi «per sincerum sui ipsius donum». Exemplum eiusmodi interpretationis personae ipse Deus est ut Trinitas, ut Personarum communio. Dicere hominem creatum esse ad imaginem et similitudinem huius Dei idem est ac dicere etiam hominem vocatum esse ut «pro» ceteris sit, ut donum fiat.

Id spectat ad omnem humanum, sive mulierem sive virum, qui illud efficiunt quisque pro sua proprietate. ... *[1674]*

«Ipse dominabitur tui»

4831 10. Biblica *Libri Genesis* descriptio veritatem delineat de consecutionibus peccati hominis, sicut etiam indicat *conturbationem* eius primigeniae *necessitudinis inter virum et mulierem*, quae personali utriusque dignitati respondet. ... Cum igitur in descriptione biblica verba legimus mulieri dicta: «Ad virum tuum erit appetitus tuus, ipse autem dominabitur tui» [*Gn 3,16*], abruptionem perspicimus et constans periculum attinens ad hanc «duorum unitatem», quae respondet dignitati imaginis et similitudinis Dei in utroque. Hoc tamen periculum est mulieri gravius. Namque illud donum sincerum esse indeque illud «pro» altero vivere dominium sequitur: «ipse dominabitur tui». Id «dominium» conturbationem indicat et *amissionem stabilitatis* eius *fundamentalis aequalitatis*, quam vir et mulier habent in «unitate duorum»: hocque est detrimento praesertim mulieri, cum solum aequalitas, quae ex amborum dignitate, qua personarum, oritur, possit mutuas necessitudines instruere indole verae «communionis personarum». Sed si huius aequalitatis violatio, quae quidem donum simul et ius est ab ipso Deo Creatore proficiscens, detrimento est mulieri, uno tempore minuit etiam veram viri dignitatem. ...

4832 *[1676]* ... Mulier – nomine liberationis ab viri «dominio» – contendere non potest ad suas faciendas proprietates masculinas contra suam «proprietatem» femininam. Certus est timor ut hac ratione mulier «se perficiat» et ne, contra, detorqueat et amittat id, quod est eius fundamentalis amplitudo. ... *[1692]* ...

Binae vocationis femininae rationes

4833 17. ... Ad ipsum Evangelii lumen plenitudinem illae proprii momenti ac ponderis in Maria adsequuntur ... Hae vero *binae vocationis femininae ratio-*

4830-4841: Lettera apostolica *Mulieris dignitatem*, 15 agosto 1988

Ed.: AAS 80(1988) 1667-1718.

Persona – comunità – dono

7. ... *L'uomo* – sia uomo che donna – *è l'unico essere tra le creature* del 4830
mondo visibile *che Dio creatore* «ha voluto per se stesso»: è dunque una persona. L'essere persona significa: tendere alla realizzazione di sé ...; il che non può compiersi se non «mediante un dono sincero di sé». Modello di una tale interpretazione della persona è Dio stesso come Trinità, come comunione di Persone. Dire che l'uomo è creato a immagine e somiglianza di questo Dio vuol dire anche che l'uomo è chiamato ad esistere «per» gli altri, a diventare un dono.

Ciò riguarda ogni essere umano, sia donna che uomo, i quali lo attuano nella peculiarità propria dell'una e dell'altro. ...

«Egli ti dominerà»

10. La descrizione biblica del *Libro della Genesi* delinea la verità circa le 4831
conseguenze del peccato dell'uomo come indica, altresì, il *turbamento* di quell'originaria *relazione tra l'uomo e la donna* che corrisponde alla dignità personale di ciascuno di essi. ... Quando dunque leggiamo nella descrizione biblica le parole rivolte alla donna: «Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà» [*Gn 3,16*], scopriamo una rottura e una costante minaccia proprio nei riguardi di questa «unità dei due», che corrisponde alla dignità dell'immagine e della somiglianza di Dio in ambedue. Tale minaccia risulta, però, più grave per la donna. Infatti, all'essere un dono sincero, e perciò al vivere «per» l'altro subentra il dominio: «Egli ti dominerà». Questo «dominio» indica il turbamento e la *perdita della stabilità* di quella *fondamentale uguaglianza*, che nell'«unità dei due» possiedono l'uomo e la donna: e ciò soprattutto a sfavore della donna, mentre soltanto l'eguaglianza, risultante dalla dignità di ambedue come persone, può dare ai reciproci rapporti il carattere di un'autentica «comunione di persone». Se la violazione di questa uguaglianza, che è insieme dono e diritto derivante dallo stesso Dio creatore, comporta un elemento a sfavore della donna, nello stesso tempo essa diminuisce anche la vera dignità dell'uomo. ...

La donna – nel nome della liberazione dal «dominio» dell'uomo – non 4832
può tendere ad appropriarsi le caratteristiche maschili, contro la sua propria «originalità» femminile. Esiste il fondato timore che su questa via la donna non si «realizzerà», ma potrebbe invece deformare e perdere ciò che costituisce la sua essenziale ricchezza. ...

Due dimensioni della vocazione della donna

17. ... Alla luce del Vangelo, esse acquistano la pienezza del loro senso e 4833
valore in Maria, che come vergine divenne madre del Figlio di Dio. Queste

nes sic in ipsa admirabiliter conveniunt coniunguntur que ut alteram haud altera excluserit, verum insigniter perfecerit. ... *[1693]* ...

Maternitas

4834 18. ... *[1694]* ... De persona porro veritas haec *viam* pariter recludit *plenam ad comprehensionem mulieris maternitatis*. Fructus enim maternitas est conubialis viri mulierisque copulae ...

Mutua porro personae in conubio donatio ad munus sese recludit alicuius vitae novae, *novi hominis*, qui persona pariter est ad suorum parentum similitudinem. Iam inde ab initio secum maternitas infert ad novam personam apertionem quandam: haec omnino est propria mulieris «pars». Nam tali in apertione, dum concipit nempe filium paritque, se ipsam mulier «per sincerum sui ipsius donum» reperit. ...

[1696] ... Verum licet ambo sui sint filii parentes, *«partem» praecipuam maternitas mulieris efficit illius quod communiter sunt ipsi genitores*, tum etiam partem magis obstringentem. Illud quidem «esse parentes», quantumvis ad utrumque pertineat, multo impletur in muliere amplius praesertim ipso tempore ante filii ortum. Mulier enim directo pretium «solvit» communis huius generationis, quae corporis eius vires revera exhaurit animique. Quocirca penitus sibi conscius *vir* sit oportet, in illo communi ipsorum munere genitorum, contrahere se *peculiare erga mulierem debitum*. ... *[1697]* ...

Maternitas in Novo Federe

4835 19. ... Biblicum «mulieris» paradigma cumulatur ac veluti coronatur ipsa *Matris Dei maternitate*, uti verbis Protoevangelii «Inimicitias ponam inter te et mulierem» [*Gn 3,15*] confirmatur. En ergo Deus in ea in ipsiusque materno responso «fiat» («Fiat *[1698]* mihi secundum verbum tuum»), *Novo cum hominum genere Foederi principium* ponit ... *[1700]* ...

De virginitate propter regnum caelorum

4836 20. ... Quapropter non fructus modo liberae *electionis* ab homine factae est *caelibatus propter Regnum caelorum* sed peculiaris etiam *gratiae* a Deo datae, qui certum quendam vocat hominem ut caelibatum vivendo impleat. Quod si hoc praecipuum quoddam signum Regni Dei est venturi, eodem id tempore adiuvat ut omnes animi corporisque vires *[1701]* in vita hac terrestri ac temporali devoveantur uni solique eschatologico regno. ...

In Maria autem prima sese haec *nova* commonstravit *conscientia*, quandoquidem ex Angelo quaerit: «Quomodo fiet istud, quoniam virum non cognosco?» [*Lc 1,34*]. Quantumvis Scriptura Sacra eam praebeat «virginem desponsatam viro, cui nomen erat Ioseph» [*Lc 1,27*], firmiter tamen ipsa perseverat in virginitatis proposito ac maternitas, quam in illa dumtaxat efficit «virtus Altissimi», effectus Spiritus Sancti descensionis in eam est [*cf. Lc 1,35*].

due dimensioni della vocazione femminile si sono in lei incontrate e congiunte in modo eccezionale, così che l'una non ha escluso l'altra, ma l'ha mirabilmente completata. ...

Maternità

18. ... Questa verità sulla persona apre, inoltre, la *strada ad una piena comprensione della maternità della donna*. La maternità è frutto dell'unione matrimoniale di un uomo e di una donna ... 4834

Il reciproco dono della persona nel matrimonio si apre verso il dono di una nuova vita, di un *nuovo uomo*, che è anche persona a somiglianza dei suoi genitori. La maternità implica sin dall'inizio una speciale apertura verso la nuova persona: e proprio questa è la «parte» della donna. In tale apertura, nel concepire e nel dare alla luce il figlio, la donna «si ritrova mediante un dono sincero di sé». ...

Eppure, anche se tutti e due insieme sono genitori del loro bambino, *la maternità della donna costituisce una «parte» speciale di questo comune essere genitori*, nonché la parte più impegnativa. L'essere genitori – anche se appartiene ad ambedue – si realizza molto più nella donna, specialmente nel periodo prenatale. È la donna a «pagare» direttamente per questo comune generare, che letteralmente assorbe le energie del suo corpo e della sua anima. Bisogna, pertanto, che l'uomo sia pienamente consapevole di contrarre, in questo loro comune essere genitori, *uno speciale debito verso la donna*. ...

La maternità in rapporto con l'alleanza

19. ... Il paradigma biblico della «donna» culmina nella *maternità della Madre di Dio*. Le parole del protovangelo: «Porrò inimicizia tra te e la donna» [*Gn 3,15*] trovano qui una nuova conferma. Ecco che Dio in lei, nel suo «fiat» materno («Avvenga di me secondo la tua parola»), dà inizio ad *una nuova alleanza con l'umanità*. ... 4835

La verginità per il regno dei cieli

20. ... Pertanto *il celibato per il regno dei cieli* è frutto non solo di una libera *scelta* da parte dell'uomo, ma anche di una speciale *grazia* da parte di Dio, che chiama una determinata persona a vivere il celibato. Se questo è un segno speciale del regno di Dio che deve venire, nello stesso tempo serve anche a dedicare in modo esclusivo tutte le energie dell'anima e del corpo, durante la vita temporale, per il regno escatologico. ... 4836

Maria è la prima persona nella quale si è manifestata questa *nuova consapevolezza*, poiché chiede all'angelo: «Come avverrà questo? Non conosco uomo» [*Lc 1,34*]. Anche se è «promessa sposa di un uomo, chiamato Giuseppe» [*Lc 1,27*], ella è ferma nel proposito della verginità e la maternità che in lei si compie proviene esclusivamente dalla «potenza dell'Altissimo», è frutto della discesa dello Spirito Santo su di lei [*cf. Lc 1,35*]. Questa maternità divina,

Haec ideo divina maternitas nequaquam exspectationibus humanis respondet mulierum Israël: ad Mariam enim defertur veluti Dei ipsius munus. ...

[1702] ... Virginitatis porro sensus ex Evangelio est enucleatus altiusque pervestigatus, prout est etiam pro feminis vocatio, in qua nempe earum confirmatur dignitas secundum Virginis Nazarethanae similitudinem. *Praeclaram speciem personarum consecrationis* proponit Evangelium quae illarum importat totam solamque Deo ipsi deditionem ob consiliorum evangelicorum virtutem, nominatim castitatis, paupertatis, oboedientiae. Eorundem vero consiliorum perfecta incarnatio ipse est Iesus Christus. Quicumque eum consectari voluit radicali quidem modo, vitam transigere statuit secundum haec consilia. Quae profecto a mandatis separantur et Christiano viam indicant radicalis evangelici moris. Iam inde a primis christiani nominis principiis hanc pariter viam tum viri ingrediuntur tum mulieres, cum, omni dempto sexus discrimine, propositum evangelicum universis patescat hominibus.

Hoc in ampliore rerum conspectu consideretur *virginitas* oportet *pro muliere via*, qua nempe via aliter atque in coniugio ipsa suam uti mulieris personam complet. ... *[1703]* ...

De maternitate spirituali

4837 21. Evangelico sensu percepta virginitas secum *detrectationem connubii* infert *proindeque etiam maternitatis physicae.*

Verum huius modi renuntiatio maternitatis, quae in mulieris animo gignere potest magnum quoddam sacrificium, recludit simul eam ad alterius generis maternitatem experiendam: quae est maternitas «secundum Spiritum» [*cf. Rm 8,4*]. ...

4838 22. ... *[1707]* ... Nobis igitur persuadent Biblia nec plenam explicationem haberi posse hominis ipsius, vel eius potius quod «humanum» est, nisi convenienter simul ad id recurratur quod «femineum» est. Simile vero quiddam in oeconomia salutifera Dei evenit: quam scilicet si funditus perspicere voluerimus cum hominis nempe historia tota coniunctam, praetermitti minime licebit in fidei nostrae prospectu mysterium «mulieris»: virginis - matris - sponsae.

4839 24. ... *[1712]* ... Sed *provocatio ipsius «ethos» redemptionis* clara est ac decretoria. Cunctae enim rationes pro «submissione» mulieris in matrimonio viro intellegendae potius sunt cum intellectu «mutuae subditionis» utriusque «in timore Christi». ... *[1715]* ...

De Eucharistia

4840 26. Amplissimo in «mysterii magni» prospectu, quod necessitudine sponsali inter Christum atque Ecclesiam significatur, fieri quoque potest ut veritas congruenter percipiatur ipsius vocationis «Duodecim». *Advocans enim solos viros uti apostolos suos Christus sese ratione gessit prorsus libera suique iuris.* ...

Ipsi cum Christo adsunt in ultima illa cena; soli praeterea ipsi praecep-

dunque, è la risposta del tutto imprevedibile all'attesa umana della donna in Israele: essa giunge a Maria come dono di Dio stesso. ...

Sulla base del Vangelo si è sviluppato e approfondito il senso della verginità come vocazione anche per la donna, in cui trova conferma la sua dignità a somiglianza della Vergine di Nazaret. Il Vangelo propone *l'ideale della consacrazione della persona*, che significa la sua dedizione esclusiva a Dio in virtù dei consigli evangelici, in particolare quelli della castità, povertà e obbedienza. La loro perfetta incarnazione è Gesù Cristo stesso. Chi desidera seguirlo in modo radicale sceglie di condurre la vita secondo questi consigli. Essi si distinguono dai comandamenti ed indicano al cristiano la via della radicalità evangelica. Sin dagli inizi del cristianesimo su questa via s'incamminano uomini e donne, dal momento che l'ideale evangelico viene rivolto all'essere umano senza alcuna differenza di sesso.

In questo più ampio contesto occorre considerare la *verginità* anche come *una via per la donna*, una via sulla quale, in un modo diverso dal matrimonio, essa realizza la sua personalità di donna. ...

Maternità spirituale

21. La verginità nel senso evangelico comporta la *rinuncia al matrimonio*, e dunque *anche alla maternità fisica.* 4837

Tuttavia, la rinuncia a questo tipo di maternità, che può anche comportare un grande sacrificio per il cuore della donna, apre all'esperienza di una maternità di diverso senso: la maternità «secondo lo spirito» [*cf. Rm 8,4*]. ...

22. ... La Bibbia ci convince del fatto che non si può avere un'adeguata ermeneutica dell'uomo, ossia di ciò che è «umano» senza un adeguato ricorso a ciò che è «femminile». Analogamente avviene nell'economia salvifica di Dio: se vogliamo comprenderla pienamente in rapporto a tutta la storia dell'uomo, non possiamo tralasciare, nell'ottica della nostra fede, il mistero della «donna»: vergine-madre-sposa. 4838

24. ... *La sfida*, però, *dell'«ethos» della redenzione* è chiara e definitiva. Tutte le ragioni in favore della «sottomissione» della donna all'uomo nel matrimonio debbono essere interpretate nel senso di una «reciproca sottomissione» di ambedue «nel timore di Cristo». ... 4839

L'eucaristia

26. Sull'ampio sfondo del «grande mistero», che si esprime nel rapporto sponsale tra Cristo e la chiesa, è possibile anche comprendere in modo adeguato il fatto della chiamata dei «Dodici». *Chiamando solo uomini come suoi apostoli, Cristo ha agito in un modo del tutto libero e sovrano.* ... 4840

Essi sono con Cristo durante l'ultima cena; essi solo ricevono il mandato

tionem excipiunt sacramentalem: «Hoc facite in meam commemorationem» [*Lc 22,19; 1 Cor 11,24*], cum Eucharistiae institutione consociatam. Vesperi vero diei resurrectionis Spiritum Sanctum ipsi recipiunt ut peccata hominibus condonent. ...

In medio ipso iam versamur paschali mysterio quod funditus Dei sponsalem recludit amorem. ...

[1716] ... Ecclesiae Sponsus est Christus uti servator mundi. *Nostrae sacramentum est Eucharistia redemptionis. Sponsi sacramentum est Sponsaeque.* Praesentem enim reddit rationeque sacramentali Eucharistia denuo implet actum Christi redimentem, qui suum corpus Ecclesiam «creat». Hoc cum «corpore» Christus coniungitur veluti cum sponsa sponsus. ...

Si Eucharistiam instituens Christus tam explicato ita modo eam cum ministerio apostolorum sacerdotali iunxit, aestimari simul licet ea ratione voluisse ipsum etiam proferre necessitudinem a Deo decretam inter virum ac mulierem, inter id quod «femininum» est atque id quod «masculinum» tum in creationis mysterio tum redemptionis. Ante omnia vero *in Eucharistia* exprimitur via sacramentali *redimens Christi Sponsi actus pro Ecclesia Sponsa*. Quod elucet omnino et univocum redditur, cum sacramentale Eucharistiae ministerium, ubi se gerit sacerdos «*in persona Christi*», a viro perficitur. ... *[1717]* ...

Sponsae donum

4841 27. ... *[1718]* ... Doctrinam autem totius confirmans traditionis Concilium Vaticanum II memoravit in hierarchia ipsa sanctitatis «*mulierem*» *ipsam*, Mariam Nazarethanam Ecclesiae esse «figuram» eamque reliquos in via ad sanctimoniam «praecedere». Nam «in Beatissima Virgine ad perfectionem iam pertingit, qua sine macula et ruga exsistit» [*cf. Eph 5,27*].[1] Hoc sensu Ecclesia dici potest esse simul «mariana» et «apostolico-petrina».[2]

*4841 [1] Cf. Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica *Lumen gentium* sulla chiesa, nn. 65 63 (AAS 57[1965] 64s); Giovanni Paolo II, Enciclica *Redemptoris Mater*, nn. 2-6 (AAS 79[1987] 362-367)

[2] «Questo aspetto mariano è fondamentale e caratteristico della chiesa allo stesso modo – se non maggiormente – quanto l'aspetto *apostolico* e *petrino*, con cui è strettissimamente unito ... Il modo mariano precede il modo petrino della chiesa, anche se con questo è intimamente unito e complementare. Maria, l'Immacolata, viene prima di tutto il resto e, come è evidente, dello stesso Pietro e degli apostoli: non solo perché Pietro e gli apostoli, provenienti dalla moltitudine del genere umano che nasce sotto il peccato, sono membra di quella chiesa, che (pur) "santa" è (formata) "di peccatori", ma anche perché il loro triplice *ministero* non ha nessun altro scopo se non di modellare la chiesa secondo quella forma perfetta di santità, che è già preformata e prefigurata in Maria. Come giustamente ha detto un teologo del nostro tempo: "Maria è *regina degli apostoli* sen-

sacramentale: «Fate questo in memoria di me» [*Lc 22,19; 1Cor 11,24*], collegato all'istituzione dell'eucaristia. Essi, la sera del giorno della risurrezione, ricevono lo Spirito Santo per perdonare i peccati. ...

Ci troviamo al centro stesso del mistero pasquale, che rivela fino in fondo l'amore sponsale di Dio. ...

... Cristo è lo sposo della chiesa, come redentore del mondo. *L'eucaristia è il sacramento della nostra redenzione. È il sacramento dello sposo e della sposa.* L'eucaristia rende presente e in modo sacramentale realizza di nuovo l'atto redentore di Cristo, che «crea» la chiesa suo corpo. Con questo «corpo» Cristo è unito come lo sposo con la sposa. ...

Se Cristo, istituendo l'eucaristia, l'ha collegata in modo così esplicito al servizio sacerdotale degli apostoli, è lecito pensare che in tal modo egli voleva esprimere la relazione tra uomo e donna, tra ciò che è «femminile» e ciò che è «maschile», voluta da Dio, sia nel mistero della creazione che in quello della redenzione. Prima di tutto *nell'eucaristia* si esprime in modo sacramentale *l'atto redentore di Cristo sposo nei riguardi della chiesa sposa*. Ciò diventa trasparente ed univoco, quando il servizio sacramentale dell'eucaristia, in cui il sacerdote agisce «*in persona di Cristo*», viene compiuto dall'uomo. ...

Il dono della sposa

27. ... Il concilio Vaticano II, confermando l'insegnamento di tutta la tradizione, ha ricordato che nella gerarchia della santità *proprio «la donna»*, Maria di Nazaret, è «figura» della chiesa. Ella «precede» tutti sulla via verso la santità; nella sua persona «la chiesa ha già raggiunto la perfezione, con la quale esiste immacolata e senza macchia» [*cf. Ef 5,27*].[1] In questo senso si può dire che la chiesa è insieme «mariana» e «apostolico-petrina».[2] 4841

za richiedere per sé i poteri apostolici. Ella ha altro e di più" (H U. von Balthasar, *Neue Klarstellungen* [Einsiedeln 1979] 114; ed. ital.: *Nuovi punti fermi*, Milano 1980)». («Hic marianus aspectus est tantundem – si non magis – fundamentalis ac praecipuus Ecclesiae quantum aspectus *apostolicus* et *petrinus*, cum quo arctissime coniungitur ... mariana ratio Ecclesiae petrinam praecedit rationem, etiamsi sit cum ea penitus coniuncta et complementaris. Maria, Immaculata, omnem aliud praecedit, et, ut patet, ipsum Petrum et apostolos: non solum quod Petrus et Apostoli, orti e multitudine humani generis quod nascitur sub peccato, membra sunt Ecclesiae, quae est "sancta ex peccatoribus", sed etiam quia triplex eorum munus ad nil aliud spectat quam ut efformet Ecclesiam ad illam perfectam formam sanctitatis, quae iam praeformata et praefigurata est in Maria. Sicut probe dixit quidam theologus nostrae aetatis: "Maria est *regina Apostolorum* neque sibi apostolicas petivit potestates Ipsa aliud et plus habet"»; Giovanni Paolo II, Discorso ai cardinali e prelati della Curia romana, 22 dic. 1987 (AAS 80[1988] 1028).

4850-4858: Adhortatio apostolica post-synodalis *Christifideles laici*, 30 Dec. 1988

De vocatione et missione laicorum in Ecclesia et in mundo

4850 2. ... Patres synodales, tempora post Concilium conspicientes, plane agnoverunt Spiritum vigorem iuvenilem nunc quoque Ecclesiae tribuere novamque sanctitatis et participationis virtutem in multis christifidelibus laicis suscitare. Quod, in aliis multis, ex renovata et mutua agendi et collaborandi ratione sacerdotum, religiosorum et christifidelium laicorum comprobatur; ex actuosa in liturgia participatione, in modo verbi Dei nuntiandi, in catechesi tradenda; ex multis pensis et operis christifidelibus laicis concreditis et ab his susceptis; ex florentibus coetibus, consociationibus, motibus spiritualibus atque ex laicorum in haec deditione; ex ampliore et perspicua participatione mulierum in vita Ecclesiae atque in societatis hodiernae progressu.

At Synodus simul animadvertit hanc christifidelium laicorum viam postconciliarem difficultatibus et periculis minime fuisse immunem. Ex quibus duas illas memoramus tentationes a quibus non semper se ipsi subduxerunt: eam in primis qua tam acre tribuerunt studium in ministeria et munera ecclesialia, ut saepe a sua et propria in responsabilitate in campo professionis, societatis, oeconomiae, culturae ac rei politicae recederent; eam deinde tentationem qua iniusta fidei a vita seiunctio atque evangelii receptionis ab actuosa opera in diversis huius temporis huiusque terrae rebus rata omnino fit. ..

4851 *[397]* 3. Primarius huius Synodi sensus, et inde ab ipsa optatus praestantissimus fructus, in eo constat quod *christifideles laici cupide aures praebeant ut ex appellatione a Christo Domino [398] facta in eius vinea laborent*, ut partes suas alacri, sapienti, conscio animo sumant, quibus, *in hac magnifica et dramatica historiae hora*, dum tertium annorum millenarium instat, in missionem Ecclesiae penetrent.

Christifidelium laicorum actio, quadam singulari prorsus virtute excitata, ex novis adiunctis tum ecclesialibus tum socialibus, oeconomicis, politicis et culturalibus requiritur. Quod si desidia numquam probabilis est, hoc tempore in culpa potius erit maiore. *Esse in otio nemini prorsus licet.* ...

4852 14. ... *[410]* ... Christifideles laici, ex parte sua, participes efficiuntur triplicis muneris sacerdotalis, prophetici et regalis Iesu Christi. ..

[411] Christifideles laici participes sunt *muneris sacerdotalis* per quod Iesus ad gloriam Patris et in salutem omnium gentium se ipse in cruce obtulit et in sacra Eucharistiae celebratione perpetuo se offert. Baptizati, in Christum Dominum incorporati, cum eo et cum eius sacrificio coniunguntur, se ipsos suaque opera offerendo [*cf. Rm 12,1s*]. ...

Praeterea, cum *munus propheticum* Christi participant, «qui et testimo-

4850-4858: Esortazione apostolica postsinodale *Christifideles laici*, 30 dic. 1988

Lo scritto è scaturito in connessione con le consultazioni del Sinodo romano dei vescovi dell'1-30 ott. 1987 su «Vocazione e missione dei laici nella chiesa e nel mondo a vent'anni dal concilio Vaticano II» (cf. AAS 80[1988] 597-602 603 606-611). – *Ed.*: AAS 81(1989) 396-431.

Vocazione e missione dei laici nella chiesa e nel mondo

2. Con lo sguardo rivolto al postconcilio i padri sinodali hanno potuto constatare come lo Spirito abbia continuato a ringiovanire la chiesa, suscitando nuove energie di santità e di partecipazione in tanti fedeli laici. Ciò è testimoniato, tra l'altro, dal nuovo stile di collaborazione tra sacerdoti, religiosi e fedeli laici; dalla partecipazione attiva nella liturgia, nell'annuncio della parola di Dio e nella catechesi; dai molteplici servizi e compiti affidati ai fedeli laici e da essi assunti; dal rigoglioso fiorire di gruppi, associazioni e movimenti di spiritualità e di impegno laicali; dalla partecipazione più ampia e significativa delle donne nella vita della chiesa e nello sviluppo della società. 4850

Nello stesso tempo, il sinodo ha rilevato come il cammino *postconciliare* dei fedeli laici non sia stato esente da difficoltà e da pericoli. In particolare si possono ricordare due tentazioni alle quali non sempre essi hanno saputo sottrarsi: la tentazione di riservare un interesse così forte ai servizi e ai compiti ecclesiali, da giungere spesso a un pratico disimpegno nelle loro specifiche responsabilità nel mondo professionale, sociale, economico, culturale e politico; e la tentazione di legittimare l'indebita separazione tra la fede e la vita, tra l'accoglienza del Vangelo e l'azione concreta nelle più diverse realtà temporali e terrene. ...

3. Il significato fondamentale di questo sinodo, e quindi il frutto più prezioso da esso desiderato, è *l'ascolto da parte dei fedeli laici dell'appello di Cristo a lavorare nella sua vigna*, a prendere parte viva, consapevole e responsabile della missione della chiesa *in quest'ora magnifica e drammatica della storia*, nell'imminenza del terzo millennio. 4851

Situazioni nuove, sia ecclesiali sia sociali, economiche, politiche e culturali, reclamano oggi, con una forza del tutto particolare, l'azione dei fedeli laici. Se il disimpegno è sempre stato inaccettabile, il tempo presente lo rende ancora più colpevole. *Non è lecito a nessuno rimanere in ozio.*

14. ... I fedeli laici partecipano, per la loro parte, al triplice ufficio – sacerdotale, profetico e regale – di Gesù Cristo. ... 4852

I fedeli laici sono partecipi *dell'ufficio sacerdotale*, per il quale Gesù ha offerto se stesso sulla croce e continuamente si offre nella celebrazione eucaristica a gloria del Padre per la salvezza dell'umanità. Incorporati a Gesù Cristo,i battezzati sono uniti a lui e al suo sacrificio nell'offerta di se stessi e di tutte le loro attività [*cf. Rm 12,1s*]. ...

La partecipazione *all'ufficio profetico* di Cristo, «il quale e con la testimo-

nio vitae et verbi virtute Regnum proclamavit Patris»,[1] christifideles laici idonei fiunt et obstringuntur ut Evangelium ex fide suscipiant idque verbis et operibus nuntient, atque quod in mundo malum est fortiter indicare minime haesitent. Cum Christo, «propheta magno» [*cf. Lc 7,16*], concorporati, atque, in Spiritu, Christi resuscitati «testes» effecti, christifideles laici tum sensum fidei supernaturalis Ecclesiae participant, quae «in credendo falli nequit»,[2] tum gratiae verbi fiunt participes [*cf. Act 2,17s; Apc 19,10*]. Advocantur etiam ut novitatem et virtutem Evangelii in vita quotidiana, familiari et sociali manifestent et illustrent, ac *[412]* simul in contradictionibus huius aetatis patienti et forti animo spem gloriae «etiam per vitae saecularis structuras exprimant».[3]

Cum a Christo, Domino et Rege universi mundi, christifideles laici plene possideantur, participant de eius *munere regali*, atque ab eo in servitium Regni Dei et in huius diffusionem per generis humani historiam convocantur. Hanc christianam «regalitatem» vivunt praecipue ex pugna spirituali ut ipsi in se regnum peccati vincant ac superent [*cf. Rm 6,12*] ac deinde sese offerendo ad serviendum, in caritate et iustitia, ipsi Iesu Christo qui in omnibus fratribus, praesertim in minimis, praesens perpetuo inest [*cf. Mt 25,40*]. ...

4853 *[413]* 15. ... Ex ipsa communi dignitate Baptismi christifidelis laicus corresponsabilis est, una cum ministris ordinatis, religiosis viris et mulieribus, missionis Ecclesiae. ...

[414] Omnia membra Ecclesiae profecto hanc indolem saecularem participant, sed *forma diversa*. Speciatim participatio *Christifidelium laicorum* modum agendi et exercendi habet proprium, qui, ex verbis Concilii, ipsorum est «proprius et peculiaris»; hic autem modus locutione «indoles saecularis» significatur.[1] ...

4854 17. ... *[419]* ... Vocatio pariter ad sanctitatem *penitus cum missione conectitur* et cum officio conscie explendo, quae fidelibus laicis in Ecclesia et in mundo concredita sunt. Etenim ipsa sanctitas, qua vivunt et quae a participatione vitae sanctitatis Ecclesiae derivat, primam et fundamentalem operam affert ad Ecclesiam aedificandam quatenus est «Communio Sanctorum». ...

4855 *[425]* 20. Communio ecclesialis ... praelucet enim vel maxime ex simul praesentibus *diversitate* et *complementarietate*, sive charismatum, sive responsabilitatum. Per hanc igitur diversitatem et complementarietatem quilibet laicus christifidelis *in relationem venit cum toto corpore*, cui proinde *propriam* exhibet *contribuendi vim*. ...

4856 *[427]* 21. ... Ecclesia enim ducitur atque gubernatur a Spiritu, qui diversa dona hierarchica et charismatica inter baptizatos omnes dispergit, singulos advocans ut, sua quisque ratione, et activi et corresponsabiles fiant. ...

4857 *[428]* 22. Reperiuntur primum Ecclesia quaedam *ministeria ordinata*, id est, ministeria *quae ex Ordinis sacramento derivantur*. ...

Ministri itaque hoc Spiritus Sancti charisma, et quidem in non interrupta successione apostolica et per ordinis sacramentum, a Christo Resuscitato reci-

4852 [1] Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica *Lumen gentium* sulla chiesa, n. 35 (AAS 57[1965] 40; *4161).
[2] Ib., n. 12 (16; *4130).
[3] Ib., n. 35 (40; *4161).

nianza della vita e con la virtù della parola ha proclamato il regno del Padre»,[1] abilita e impegna i fedeli laici ad accogliere nella fede il Vangelo e ad annunciarlo con la parola e con le opere non esitando a denunciare coraggiosamente il male. Uniti a Cristo, il «grande profeta» [*cf. Lc 7,16*], e costituiti nello Spirito «testimoni» di Cristo risorto, i fedeli laici sono resi partecipi sia del senso di fede soprannaturale della chiesa che «non può sbagliarsi nel credere»,[2] sia della grazia della parola [*cf. At 2,17s; Ap 19,10*]; sono altresì chiamati a far risplendere la novità e la forza del vangelo nella loro vita quotidiana, familiare e sociale, come pure ad esprimere, con pazienza e coraggio, nelle contraddizioni dell'epoca presente la loro speranza nella gloria «anche attraverso le strutture della vita secolare».[3]

Per la loro appartenenza a Cristo signore e re dell'universo i fedeli laici partecipano al suo *ufficio regale* e sono da lui chiamati al servizio del regno di Dio e alla sua diffusione nella storia. Essi vivono la regalità cristiana, anzitutto mediante il combattimento spirituale per vincere in se stessi il regno del peccato [*cf. Rm 6,12*], e poi mediante il dono di sé per servire, nella carità e nella giustizia, Gesù stesso presente in tutti i suoi fratelli, soprattutto nei più piccoli [*cf. Mt 25,40*]. ...

15. ... In forza della comune dignità battesimale il fedele laico è corre- **4853**
sponsabile, insieme con i ministri ordinati e con i religiosi e le religiose, della missione della chiesa.

Certamente *tutti i membri* della chiesa sono partecipi della sua dimensione secolare; ma lo sono in *forme diverse. In* particolare la partecipazione dei *fedeli laici* ha una sua modalità di attuazione e di funzione che, secondo il concilio, è loro «propria e peculiare»: tale modalità viene designata con l'espressione «indole secolare».[1] ...

17. ...Nello stesso tempo la vocazione alla santità è *intimamente connes-* **4854**
sa con la missione e con la responsabilità affidate ai fedeli laici nella chiesa e nel mondo. Infatti già la stessa santità vissuta, che deriva dalla partecipazione alla vita di santità della chiesa, rappresenta il primo e fondamentale contributo all'edificazione della chiesa stessa, quale «comunione dei santi». ...

20. La comunione ecclesiale ... infatti, è caratterizzata dalla compresen- **4855**
za della *diversità* e della *complementarietà* delle vocazioni e condizioni di vita, dei ministeri, dei carismi e delle responsabilità. Grazie a questa diversità e complementarietà ogni fedele laico si trova *in relazione con tutto il corpo* e ad esso offre il *suo proprio contributo*. ...

21. ... La chiesa, infatti, è diretta e guidata dallo Spirito che elargisce di- **4856**
versi doni gerarchici e carismatici a tutti i battezzati chiamandoli ad essere, ciascuno a suo modo, attivi e corresponsabili. ...

22. Nella chiesa si trovano in primo luogo, i *ministeri ordinati*, ossia i mi- **4857**
nisteri *che derivano dal sacramento dell'ordine*. ...

Nella ininterrotta successione apostolica i ministri ricevono il carisma dello Spirito Santo dal Cristo risorto mediante il sacramento dell'ordine: ricevo-

4853 [1] Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica *Lumen gentium* sulla chiesa, n. 31 (AAS 57[1965] 37; *4157).

piunt; accipiunt pariter et auctoritatem et sacram potestatem agendi «in persona Christi Capitis»,[1] ad serviendum Ecclesiae et ad eam in Spiritu Sancto per Evangelium et per sacramenta coadunandam.

Ministeria ergo ordinata, ante quam in beneficium evadant eorum qui ea recipiunt, gratia sunt pro vita et missione totius Ecclesiae. Exprimunt et efficiunt participationem quandam in *[429]* sacerdotio Iesu Christi, quae alia atque diversa est, non gradu tantum sed essentia, ab illa participatione quae omnibus christifidelibus per baptismum et confirmationem donatur. Ceterum sacerdotium hoc ministeriale, ut admonuit Concilium Vaticanum II, essentialiter ad regale omnium christifidelium sacerdotium intenditur atque ordinatur.[2] ...

4858 23. Salvifica Ecclesiae missio in mundum peragitur non a ministris dumtaxat, vi Ordinis sacramenti, sed ab omnibus quoque christifidelibus laicis; hi enim, propter propriam condicionem baptizatorum et specificatam vocationem, ea qua quisque valet mensura, partem habent in Christi muneribus sacerdotali, prophetico et regali.

Pastores igitur debent christifidelium laicorum ministeria, officia et munera agnoscere et promovere, cum eadem *sacramentale fundamentum* habeant *in Baptismo et Confirmatione* et pro eorum pluribus etiam *in Matrimonio.*

Quoties ergo Ecclesiae vel necessitas vel utilitas id exigit, pastores, iuxta normas iure universali constitutas, possunt christifidelibus laicis concredere quasdam functiones, quae sunt cum proprio pastorum munere conexa, non tamen exigunt characterem Ordinis. ...

[430] ... Nihilominus *exercitium huiusmodi munerum non efficit ex christifideli laico pastorem*: nam ministerium non munus efficit sed sacramentalis ordinatio. ...

Novissimus Synodalis Coetus protulit amplam et eloquentem varietatem casuum qui manifestant quomodo ministeria, officia et munera baptizatorum in Ecclesia considerentur. Patres valde aestimasse visi sunt auxilium in apostolatu ex parte christifidelium laicorum, virorum et feminarum, pro evangelizatione, pro sanctificatione et pro christiana animatione realitatum temporalium itemque eorum in casibus ermergentibus et in permanentibus necessitatibus generosa disponibilitas ad partes supplendas.[1]

Sic igitur postquam promota a Concilio est sic dicta renovatio liturgica, ipsi christifideles laici, perspicue animadvertentes quam maiora sibi munera competant in coetu liturgico et eius praeparatione, paratiores sese in dies exhibent hisce *[431]* partibus suscipiendis; celebratio enim liturgica censenda est non cleri dumtaxat sed totius coetus actio sacra. Aequum proinde visum est ut munera, quae non sunt ministrorum ordinatorum propria, per christifideles

*4857 [1] Concilio Vaticano II, Decreto *Presbyterorum ordinis* sul ministero e la vita sacerdotale, n. 2 (AAS 58[1966] 992); Costituzione dogmatica *Lumen gentium* sulla chiesa, n. 10 (AAS 57[1965] 14; *4126).
[2] Cf. Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica *Lumen gentium* sulla chiesa, n. 10 (AAS 57[1965] 14s; *4126).

no così l'autorità e il potere sacro di agire «nella persona di Cristo capo»,[1] per servire la chiesa e per radunarla nello Spirito Santo per mezzo del Vangelo e dei sacramenti.

I ministeri ordinati, prima ancora che per le persone che li ricevono, sono una grazia per l'intera chiesa. Essi esprimono e attuano una partecipazione al sacerdozio di Gesù Cristo che è diversa, non solo per grado ma per essenza, dalla partecipazione donata con il battesimo e con la confermazione a tutti i fedeli. D'altra parte il sacerdozio ministeriale, come ha ricordato il concilio Vaticano II, è essenzialmente finalizzato al sacerdozio regale di tutti i fedeli e ad esso ordinato.[2] ...

23. La missione salvifica della chiesa nel mondo è attuata non solo dai ministri in virtù del sacramento dell'ordine ma anche da tutti i fedeli laici: questi, infatti, in virtù della loro condizione battesimale e della loro specifica vocazione, nella misura a ciascuno propria, partecipano all'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo. **4858**

I pastori, pertanto, devono riconoscere e promuovere i ministeri, gli uffici e le funzioni dei fedeli laici, che hanno il loro *fondamento sacramentale nel battesimo e nella confermazione*, nonché, per molti di loro, *nel matrimonio.*

Quando poi la necessità o l'utilità della chiesa lo esige, i pastori possono affidare ai fedeli laici, secondo le norme stabilite dal diritto universale, alcuni compiti che sono connessi con il loro proprio ministero di pastori ma che non esigono il carattere dell'ordine. ...

... L'esercizio però *di questi compiti non fa del fedele laico un pastore*: in realtà non è il compito a costituire il ministero, bensì l'ordinazione sacramentale. ...

La recente assemblea del sinodo ha presentato un ampio e significativo panorama della situazione ecclesiale circa i ministeri, gli uffici e le funzioni dei battezzati. I padri hanno vivamente apprezzato l'apporto apostolico dei fedeli laici, uomini e donne, in favore dell'evangelizzazione, della santificazione e dell'animazione cristiana delle realtà temporali, come pure la loro generosa disponibilità alla supplenza in situazioni di emergenza e di croniche necessità.[1]

In seguito al rinnovamento liturgico promosso dal concilio, gli stessi fedeli laici hanno acquisito più viva coscienza dei loro compiti nell'assemblea liturgica e nella sua preparazione, e si sono resi ampiamente disponibili a svolgerli: la celebrazione liturgica, infatti, è un'azione sacra non soltanto del clero, ma di tutta l'assemblea. È naturale, pertanto, che i compiti non propri dei mi-

*4858 [1] Il *Codex Iuris Canonici* riporta una serie di servizi e compiti, che spettano di per sé ai detentori ordinati di ministero, ma che per motivi speciali e gravi, concretamente in mancanza di sacerdoti e diaconi, possono essere assolti da laici, premesso che essi ne abbiano ricevuto la delegazione giuridica e il mandato da parte dell'autorità competente ecclesiastica: cf. CIC/1983, can. 230 § 3; 517 § 2; 861 § 2; 910 § 2776; 943; 1112 ecc.

laicos absolvantur.[2] Inde spontanea fere ratione effectum est ut, cum christifideles re participes facti fuerint in actione liturgica, participes quoque fiant in nuntiando Dei verbo atque in ipsa cura pastorali.[3]

Nihilominus non defuerant in ipso Coetu Synodali qui, iuxta positiva iudicia, alia negativa obtruderent circa usum haud satis cautum vocabuli «ministerium», circa confusionem et, interdum, exaequationem commune inter et sacerdotium ministeriale, circa id quod aliquae ecclesiasticae leges et normae parum observentur; quod ad arbitrium fiat interpretatio de conceptu «subsidiaritatis»; quod christifideles laici quodammodo «clericalizentur»; quod periculum adsit re constituendi structuram quamdam ecclesialem servitii quae parallela exsistat illi quae Ordinis sacramento fundatur.

Ad subveniendum igitur hisce periculis locuti sunt Patres de necessitate exprimendi quam dilucide, et quidem accuratioribus vocalibus,[4] tum *missionis unitatem* in Ecclesia, cui missioni baptizati omnes accedunt, tum pariter substantialem Pastorum *diversitatem ministerii*, quod, cum in Ordinis sacramento fundetur, differat necesse est ab aliis ministeriis, officiis et muneribus ecclesialibus, quae in sacramentis Baptismi et Confirmationis radicantur. ...

[2] Cf. Concilio Vaticano II, Costituzione *Sacrosanctum concilium* sulla sacra liturgia, n. 28 (AAS 56[1964] 107; *4028); cf CIC/1983, can. 230 § 2: «I laici possono assolvere per incarico temporaneo la funzione di lettore nelle azioni liturgiche; così pure tutti i laici godono della facoltà di esercitare le funzioni di commentatore, cantore o altre ancora a norma del diritto» («Laici ex temporanea deputatione in actionibus liturgicis munus lectoris implere possunt; item omnes laici muneribus commentatoris, cantoris aliisve ad normam iuris fungi possunt»).

nistri ordinati siano svolti dai fedeli laici.[2] Il passaggio poi da un effettivo coinvolgimento dei fedeli laici nell'azione liturgica a quello nell'annuncio della parola di Dio e nella cura pastorale è stato spontaneo.[3]

Nella stessa assemblea sinodale non sono mancati, però, insieme a quelli positivi, giudizi critici circa l'uso troppo indiscriminato del termine «ministero», la confusione e talvolta il livellamento tra il sacerdozio comune e il sacerdozio ministeriale, la scarsa osservanza di certe leggi e norme ecclesiastiche, l'interpretazione arbitraria del concetto di «supplenza», la tendenza alla «clericalizzazione» dei fedeli laici e il rischio di creare di fatto una struttura ecclesiale di servizio parallela a quella fondata sul sacramento dell'ordine.

Proprio per superare questi pericoli i padri sinodali hanno insistito sulla necessità che siano espresse con chiarezza, anche servendosi di una terminologia più precisa,[4] *l'unità di missione* della chiesa, alla quale partecipano tutti i battezzati, ed insieme l'essenziale *diversità di ministero* dei pastori, radicato nel sacramento dell'ordine, rispetto agli altri ministeri, uffici e funzioni ecclesiali, che sono radicati nei sacramenti del battesimo e della confermazione.

[3] Il CIC/1983 elenca diversi ministeri e compiti che i laici possono assolvere nelle strutture organizzative della chiesa: cf. cann. 228, 229 § 3, 317 § 3, 463 § 1 n 5 e § 2, 483, 494, 537, 759, 776, 784, 785, 1282, 1421 § 2, 1424, 1428 § 2, 1435 ecc.

[4] Cf. Propositio 18

INDICI

INDICE SISTEMATICO

Spiegazioni:

1500	Passo di rilevanza dogmatica
2001	Rimando a una dottrina condannata
(355)	Passo che solo implicitamente o per allusione offre l'asserzione indicata
41//51	Serie di passi, che, ad eccezione di pochissimi numeri, offre l'asserzione indicata
[a]... [b]...	Elementi essenziali di un'asserzione che non appaiono in tutti i numeri riportati, ma solo in quelli designati dalle lettere in esponente; dove è necessario, tali componenti, aggiunte o anche alternative, vengono distinte dall'asserto generale con carattere in corsivo. Esempi: La materia del battesimo è l'acqua [a]*naturale* 802 903 1082 [a]1314 [a]1615; Gesù Cristo è [a]*da due* e [b]*in due* nature [b]**302** [ab]414 [ab]420 ecc. Questo modo di rimandare vuole essere di utilità sia per un'indicazione più precisa della circostazialità degli asserti, sia per la connessione logica (in temi complessi i cui elementi solo con difficoltà possono essere distinti gli uni dagli altri) e sia per la concisione dell'indice.
	[...] Se una dottrina condannata viene riportata letteralmente o a senso, viene posta – di regola seguita dal rimando alla sua condanna – tra parentesi quadre. Esempio: Viene riprovato: [non si deve attribuire al crisma forza alcuna] 1629.

PROSPETTO DELLE SUDDIVISIONI TEMATICHE

A. - Dio si rivela

B. - Il Dio vivente

1. Il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo *(a: Il Dio della fede. - b: Dio, l'unico fondamento originario della vita, della verità, della bontà. - c: Dio eccelso al di sopra di tutto quanto è limitato. - d: Senza inizio Dio genera il Figlio. - e: Attraverso e con il Figlio Dio spira lo Spirito. - f: Dio crea e guida il mondo. - g: Dio invia il Figlio e lo Spirito. - h: Dio giudica e porta a compimento il mondo. - i: La formulazione concettuale dell'essenza di Dio. - j: La formulazione concettuale della paternità di Dio)*. - 2. Gesù Cristo, il Figlio unigenito di Dio (*a: La fede in Gesù Cristo come Figlio del Padre. - b: Il Figlio del Padre, mediatore della creazione e della salvezza. - c: La formulazione concettuale della divinità del Figlio)*. - 3. Lo Spirito di Dio *(a: La fede nello Spirito di Dio. - b: Lo Spirito di Dio nella creazione e nella storia della salvezza. - c: La formulazione concettuale della divinità dello Spirito Santo)*. - 4. Il Dio trinitario *(a: La fede nel Dio trinitario. - b: La strutturazione concettuale trinitaria. - c: L'operare del Dio uno e trino*).

C. - Dio crea il mondo e gli fa grazia

1. La fede in Dio, il creatore del cielo e della terra *(a: Dio, il creatore di tutte le cose. - b: Dio, l'unico creatore. - c: Il Figlio di Dio come mediatore della creazione. - d: L'operare dello Spirito Santo nella creazione. - e: Dio crea buone le cose. - f: Dio permette il male. - g: Dio guida tutto secondo la sua provvidenza. - h: Dio è il fine del mondo. - i: La formulazione concettuale del creare divino e della differenza tra creatore e creatura)*. - 2. Il mondo celeste: gli angeli *(a: Gli angeli come messaggeri di Dio. - b: Il peccato degli angeli e le sue conseguenze)*. - 3. Il mondo visibile. - 4. L'uomo *(a: L'origine del genere umano. - b: L'uomo creato buono da Dio. - c: L'uomo ha peccato ed è sotto il potere del peccato. - d: Dio vuole la salvezza dell'uomo e gli concede comunione. - e: La natura corporeo-spirituale dell'uomo. - f. La dignità personale dell'uomo. - g: La natura sociale dell'uomo. - h: L'uomo e il creato. - i: L'operosità dell'uomo. - j: La vocazione dell'uomo. - k: La strutturazione storica dell'uomo. - l: Le dottrine sociali moderne e la dottrina sociale della Chiesa)*. - 5. Fine e compimento della storia *(a: Dio e la meta della storia. - b: Gesù Cristo e il fine della storia. - c: Il genere umano e il fine della storia. - d: Il regno di Dio e di Cristo come fine della storia. - e: La Chiesa e il fine della storia. - f: I cristiani e il fine della storia)*.

D. - Il peccato delle creature che Dio perdona

1. Causa e natura del peccato *(a: Tentazione da parte dello spirito maligno. - b: La causa del peccato umano. - c: La natura del peccato)*. - 2. Il peccato di Adamo *(a: Il peccato originale di Adamo, tipo del peccato dell'uomo. - b: Il genere umano sotto il peso dell'eredità del peccato)*. - 3. I peccati del singolo uomo *(a: Occasioni del peccato. - b: Peccati gravi e peccati veniali)*. - 4. Il peccato nei rapporti sociali *(a: Occasioni e cause. - b: Peccati comunitari. - c: Strutture peccaminose della società. - d: Liberazione e superamento delle strutture pecca-*

minose). - 5. L'operare umano e il progresso sotto il potere del peccato. - 6. Mondo e storia sotto la schiavitù del peccato. - 7. Il perdono del peccato *(a: Volontà di riconciliazione da parte di Dio. - b: Dio perdona i peccati mediante Gesù Cristo e il ministero della Chiesa. - c: La forma storica della remissione)*.

E. - Dio salva gli uomini mediante Gesù Cristo

1. La fede in Gesù Cristo, Figlio di Dio e redentore *(a: La fede in Gesù Cristo secondo le professioni di fede della Chiesa. - b: La promessa di Gesù Cristo nell'Antica Alleanza. - c: La salvezza dei pagani e dei credenti dell'Antica Alleanza mediante la speranza nel Promesso)*. - 2. I misteri della vita, morte ed esaltazione di Gesù Cristo *(a: Concepimento e nascita di Gesù Cristo. - b: Vita di Gesù Cristo con gli uomini. - c: Passione e morte di Gesù Cristo. - d: L'esaltazione del Crocifisso. - e: L'operare del Signore esaltato mediante lo Spirito. - f: Il ritorno del Signore)*. - 3. Gesù Cristo, il redentore *(a: Gesù Cristo, il mediatore della salvezza. - b: Forme della mediazione)*. - 4. L'invio di Gesù Cristo: l'opera del Dio trinitario *(a: Opera della SS. Trinità. - b: Opera del Padre. - c: Opera del Figlio. - d: Opera dello Spirito Santo)*. 5. La formulazione concettuale del mistero di Gesù Cristo *(a: Gesù Cristo è una sola sostanza con il Padre. - b: Gesù Cristo è una sola sostanza con gli uomini. - c: L'unione delle nature divina e umana in Gesù Cristo. - d: Conseguenze dall'unione ipostatica. - e: Le regole del linguaggio cristologico)*. 6. - Maria, Madre di Gesù Cristo *(a: Maria nei simboli di fede della Chiesa. - b: La maternità di Maria. - c: L'elezione di Maria. - d: La partecipazione degli uomini, particolarmente di Maria, all'opera di Gesù Cristo. - e: La glorificazione di Maria. - f: Maria, figura della Chiesa e dei credenti)*.

S

F. - Dio giustifica e santifica l'uomo

1. Misericordia di Dio e volontà salvifica universale *(a: Nei simboli di fede. - b: La volontà salvifica universale di Dio. - c: La volontà salvifica universale di Dio in Gesù Cristo attuata mediante la Chiesa. - d: Elezione di Dio per grazia)*. - 2. La giustificazione del peccatore mediante la grazia di Dio *(a: La preparazione alla giustificazione e l'inizio della fede. - b: La conversione e la giustificazione per la fede. - c: Inabitazione e operare gratuito di Dio nel giustificato)*. 3. L'uomo giustificato *(a: È amico di Dio. - b: Rimane nel pericolo. - c: Rimane in obbligo di osservare i comandamenti. - d: Viene portato a perfezione in quanto Dio ricompensa per grazia i suoi meriti)*. - 4. La missione degli uomini giustificati. - 5. Circa la formulazione concettuale della grazia di Dio *(a: La gratuità della grazia. - b: La soprannaturalità della grazia. - c: La grazia di Dio e la libertà dell'uomo)*.

G. - Dio riunisce il suo popolo

1. La Chiesa, opera di Dio *(a: La Chiesa nei simboli di fede. - b: La Chiesa, opera del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo)*. - 2. La natura storico-escatologica della Chiesa *(a: Denominazioni e precisazioni concettuali della*

Chiesa. - b: Caratteristiche fondamentali della Chiesa). - 3. Le note essenziali della Chiesa *(a: La Chiesa è una. - b: La Chiesa è santa. - c: La Chiesa è cattolica. - d: La Chiesa è apostolica).* - 4. La comunità dei fedeli e la sua missione *(a: L'appartenenza alla Chiesa. - b: Vocazione e missione della comunità dei fedeli).* - 5. Il ministero ufficiale nella Chiesa. - 6. I laici nella Chiesa *(a: Elementi fondamentali circa i laici. - b: La partecipazione dei laici all'ufficio profetico, sacerdotale e regale di Gesù Cristo. - c: La missione e il compito dei laci).* - 7. Il rapporto della Chiesa con il genere umano, la società, la cultura, lo stato e le istituzioni internazionali *(a: Il rapporto della Chiesa con il mondo, la società e la cultura. - b: Il rapporto della Chiesa con lo stato e le istituzioni internazionali).*

H. - Dio guida, ammaestra e santifica la Chiesa mediante i suoi ministri

1. L'origine e la peculiarità dell'ufficio ministeriale ecclesiastico *(a: Il fondamento dell'ufficio ministeriale nella missione di Gesù Cristo e degli apostoli. - b: L'articolazione gerarchica dell'ufficio ministeriale. - c: Il carattere collegiale dell'ufficio ministeriale e la comunione gerarchica).* - 2. Il ministero pastorale dei vescovi *(a: Precisazioni generali circa il ministero pastorale dei vescovi. - b: Il ministero pastorale del papa. - c: Il ministero pastorale dei vescovi. - d: Atti collegiali del ministero pastorale. - e: Popolo di Dio e ministero pastorale dei vescovi. - f: I vescovi e il mondo).* - 3. Il ministero della predicazione dei vescovi *(a: Precisazioni generali. - b: Le decisioni dottrinali ufficiali. - c: Organi delle decisioni dottrinali ufficiali. - d: Il carisma dell'infallibilità. - e: La ricezione delle decisioni dottrinali. - f: Regole d'interpretazione. - g: La libertà di ricerca e d'insegnamento. - h: Excursus: Esempi di decisioni dottrinali contrastanti. - i: Il popolo di Dio e il ministero della predicazione dei vescovi).* - 4. Il ministero di santificazione dei vescovi. - 5. L'ufficio ministeriale dei presbiteri. - 6. - L'ufficio ministeriale dei diaconi.

J. - Dio incontra il suo popolo nella liturgia

1. La natura e il significato della liturgia *(a: La natura della liturgia. - b: La liturgia come culto pubblico a Dio. - c: Gli effetti della liturgia. - d: I soggetti della liturgia. - e: Liturgie e forme di pietà).* - 2. Il rinnovamento e la promozione della liturgia *(a: Scopo del rinnovamento e della promozione della liturgia. - b: Misure per raggiungere questo scopo).*

K. - Dio santifica mediante i sacramenti

1. L'economia salvifica sacramentale di Dio *(a: Dio nell'Antica Alleanza dona la grazia mediante segni sacramentali. - b: La Chiesa è sacramento della salvezza).* - 2. La formulazione concettuale dei singoli sacramenti della Nuova Alleanza *(a: La natura dei sacramenti. - b: Ministri dei sacramenti. - c: Soggetti dei sacramenti. - d: Effetto dei sacramenti. - e: Ordine dei sacramenti. - f: Dignità e necessità dei sacramenti e diritto che ne hanno i credenti).* - 3. Il sacramento del battesimo *(a: Il battesimo nelle professioni di fede. - b: I momenti*

essenziali del battesimo. - c: Il ministro del battesimo. - d: Il soggetto del battesimo. - e: L'effetto del battesimo. - f: Dignità e necessità del battesimo). - 4. Il sacramento della confermazione *(a: La sacramentalità della confermazione e la sua* origine. *- b: I momenti essenziali della confermazione. - c: Il ministro della confermazione. - d: L'effetto della confermazione)*. - 5. Il sacramento dell'eucaristia *(a: L'ultima cena di Gesù Cristo. - b: La cena ecclesiale del Signore. - c: La Chiesa offre la cena del Signore. - d: Gli elementi della celebrazione e i soggetti della cena del Signore. - e: L'eucaristia, fondamento e culmine della vita della Chiesa)*. - 6. Il sacramento della penitenza *(a: La sacramentalità della penitenza e la sua origine. - b: Circa l'ordinamento della penitenza nella Chiesa delle origini. - c: Momenti essenziali della penitenza. - d: Ministri. - e: Soggetti. - f: Effetto. - g: Necessità)*. - 7. L'unzione degli infermi *(a: La sacramentalità dell'unzione degli infermi e la sua origine. - b: Momenti essenziali dell'unzione degli infermi. - c: Ministro. - d: Soggetti. - e: Effetto)*. - 8. Il sacramento dell'ordine *(a: Il sacerdozio della Nuova Alleanza. - b: I gradi dell'ufficio ministeriale sacramentale. - c: Momenti essenziali del sacramento. - d: Ministro. - e: Effetto)*. - 9. Il sacramento del matrimonio *(a: La sacramentalità del matrimonio e la sua origine. - b: Il concetto di matrimonio. - c: Momenti essenziali del sacramento. - d: Ministri e soggetti. - e: Effetti. - f: Norme giuridiche)*. -10. Sacramentali *(a: Sacramentali in generale. - b: Indulgenze)*.

S

L. - Dio chiama l'uomo alla vita morale in comunità

1. Precisazioni fondamentali della vita morale personale *(a: La persona. - b: La libertà contingente obbligata al bene. - c: Il comando della ragione come legge naturale. - d: Il fondamento della legge naturale in Dio. - e: La coscienza. - f: L'atto morale. - g: L'atteggiamento morale)*. - 2. Il rapporto personale con Dio *(a: Il culto a Dio. - b: L'ossequio a Dio. - c: La virtù della fede. - d: La virtù della speranza. - e: La virtù della carità. - f: L'unione a Dio)*. - 3: Il rapporto con se stessi *(a: L'amore a se stessi come obbligo fondamentale. - b: Doveri e diritti in rapporto all'intelligenza e al cuore dell'uomo. - c: Doveri e diritti in rapporto al corpo e al benessere corporeo. - d: Doveri e diritti in rapporto al lavoro e ai beni materiali)*. - 4. Il rapporto con il prossimo *(a: L'amore del prossimo come dovere fondamentale. - b: Doveri e diritti in rapporto al prossimo come persona creata da Dio. - c: Doveri e diritti in rapporto all'intelligenza e al cuore del prossimo. - d: Doveri e diritti in rapporto al corpo e al benessere corporeo del prossimo. - e: Doveri e diritti in rapporto al lavoro e ai beni materiali. - f: Doveri e diritti circa il rapporto responsabile con i beni creati)*.- 5. Precisazioni fondamentali della vita morale sociale *(a: La natura sociale dell'uomo. - b: La società e la sua responsabilità. - c: Il bene comune. - d: Istituzioni e loro radicarsi nella natura dell'uomo. - e: Il principio di solidarietà come legge sociale fondamentale. - f: Il principio di sussidiarietà come legge sociale fondamentale. - g: I diritti dell'uomo. - h: Il fondamento delle norme sociali in Dio)*. - 6. L'ordinamento del matrimonio e della famiglia *(a: Il diritto al matrimonio e alla famiglia e i diritti della famiglia. - b: Amore coniugale e sessualità umana. - c: La trasmissione della vita umana nel matrimonio)*. - 7. L'ordinamento della società. - 8. L'ordinamento dello stato. - 9. L'ordinamento della famiglia uma-

na. - 10. L'ordinamento del lavoro *(a: L'uomo come soggetto del lavoro. - b: Il capitale a servizio del lavoro. - c: Lavoro salariato)*. - 11. L'ordinamento della proprietà. - 12. L'ordinamento dell'economia. - 13. L'ordinamento della cultura. - 14. L'ordinamento della Chiesa.

M. - Dio porta a compimento il mondo e l'uomo nel suo regno

1. L'inizio del regno di Dio nella storia *(a: Il regno di Dio è iniziato in Cristo. - b: Il carattere escatologico della Chiesa pellegrinante)*. - 2. Il compimento della signoria di Dio *(a: L'aspetto universale: il ritorno di Cristo e il giudizio universale. - b: L'aspetto individuale: la morte come ingresso nella vita e il giudizio individuale)*. - 3. La vita del mondo futuro *(a: La risurrezione dei morti. - b: La beatitudine eterna. - c: La beatitudine, grazia e ricompensa. - d: La dannazione dell'uomo)*.

A. - DIO SI RIVELA

I. Natura della rivelazione

A 1a a. - Precisazioni concettuali dell'evento della rivelazione

È piaciuto a *Dio* di rivelarsi e di far conoscere il mistero della sua volontà **4202** 4206; la rivelazione è comunicazione di se stesso e dei suoi disegni **3004**; in essa Dio si rivolge – : agli uomini come ad amici **4202**; – : agli uomini in maniera vincolante 2778; la rivelazione è un ammaestramento al di sopra dei mutamenti storici (800) *3459*.

Lo scopo di Dio è – : che gli uomini abbiano accesso al Padre mediante *Cristo* nello *Spirito Santo* e diventino partecipi della natura divina **4202**; – : di accogliere gli uomini nella comunione con sé **4202**; – : di comunicare la più intima verità di Dio e la determinazione di salvare l'uomo **4202** 4204 4322; – : di rivelare l'elevazione e la comunione soprannaturale dell'uomo con Dio 2854s; – : di far partecipare ai beni divini 3005 4206; Dio con la sua rivelazione ha reso noto ai cristiani il suo piano di salvezza e ha stabilito per loro come norma Cristo redentore e santificatore 4580; cf. E 3bb (profetismo di Cristo e Cristo come maestro); Dio Padre volle dall'inizio condividere la sua gloria con gli uomini in Cristo Gesù 4814; il mistero di Cristo fu rivelato agli apostoli e ai profeti nello Spirito Santo, affinché essi annuncino il vangelo, suscitino la fede e riuniscano la Chiesa **4224**; l'intento salvifico di Dio abbraccia anche coloro – : che riconoscono il creatore, particolarmente i musulmani 4141; – : che ricercano il Dio sconosciuto in ombre e immagini 4140; cf. F 1b (la volontà salvifica universale di Dio).

La rivelazione è – : *assolutamente necessaria* in vista del fine soprannaturale dell'uomo (378) **3005**; – : *moralmente necessaria* per rendere più facile la

conoscenza delle verità religiose, che sono in sé accessibili alla ragione **3005** 3876; alla luce della rivelazione – : vocazione e miseria degli uomini trovano la loro ultima motivazione; – : si illumina il mistero dell'uomo 4322 4341; mediante e in Cristo viene illuminato l'enigma del dolore e della morte 4322 4341; cf. C 4fh (Cristo, l'uomo perfetto); C 4fb (dignità dell'uomo); C 4jl (Cristo e la vocazione umana); la rivelazione ammaestra la Chiesa per il dialogo con gli interrogativi degli uomini 4303 4312; cf. G 7a (rapporto della Chiesa con il mondo, la società e la cultura).

Il *fatto reale* della rivelazione viene solennemente attestato **800** **3004s.**

La rivelazione è terminata con gli apostoli ed è completa (1501 3070) *3421* 4201; cf. A 1bb (storicità e definitività della rivelazione); papa e vescovi non ricevono nessuna nuova rivelazione pubblica 4150s (4534); cf. H 3 (il ministero della predicazione dei vescovi). **S**

b. - Peculiarità della rivelazione **A 1b**

Soprannaturalità della rivelazione. La rivelazione è (in senso stretto) soprannaturale (2854) **3004-3006** (3547); non può essere desiderata con le sole forze naturali *2618*; la fede nella rivelazione è diversa dalla fede naturale **3032**; la fede è al di sopra della ragione 2776 2811 3017; essa libera la ragione da errori e l'arricchisce di molteplici conoscenze 2776 3019; cf. A 4a (ragione e fede in generale). **A 1ba**

Storicità e definitività della rivelazione. La rivelazione (e la fede in essa) è immutabile 2802 2829 3020 **3043** 3541 3549 (3626 3893); l'ordinamento salvifico cristiano non sarà mai superato 4204; prima del ritorno di Cristo non si deve aspettare nessuna nuova rivelazione pubblica **4204**; Dio ha stabilito l'incorrotta conservazione e trasmissione della sua rivelazione di salvezza **4207**; la Sacra Scrittura, ispirata da Dio, trasmette la Parola stessa di Dio in modo immutabile 4228; cf. A 3b (Sacre Scritture); la Parola di Dio rimane in eterno 3235; l'immutabilità dell'insegnamento rivelato non esclude lo sviluppo degli insegnamenti della fede: A 3ab (modi della trasmissione); A 4b (scienza teologica); H 3b (decisioni dottrinali del magistero); circa il condizionamento storico di asserti di fede cf. 4539s; l'assistenza dello Spirito Santo non viene concessa per portare alla luce nuove dottrine 3070; viene condannato – : l'accomodamento degli asserti di fede allo spirito del tempo 3340-3342 *3458-3465*; – : [l'idea del progresso in relazione alla rivelazione] *2905*. **A 1bb**

Carattere misterioso della rivelazione. La rivelazione trasmette anche conoscenze su realtà divine che sono in sé accessibili alla ragione umana **3005** 3876 **4206**; la ragione naturale condivide questi asserti con la fede 2851 2853 3136 **A 1bc**

Fatti e parole dell'evento della rivelazione illuminano reciprocamente il mistero in essi contenuto **4202**.

Misteri in senso proprio sono quelli che possono venire appresi solo mediante la rivelazione e la fede 2853s **3015** **3041**.

Essi superano la ragione umana 824 285s 2856 **3016** **3041** **4206**; rimangono oscuri e velati anche dopo la rivelazione 2856 **3016**; superano anche l'intelligenza degli angeli 2856.

Essi non contraddicono – : la ragione 2776 2811 **3017-3019** (3287); – : la storia 3544s; – : le scienze naturali 3287; la ricerca metodica condotta con responsabilità morale non contraddice mai la fede, giacché le cose profane e le cose della fede provengono dallo stesso Dio **4336**; di conseguenza ogni asserzione che si contrappone alla fede è falsa 1441 3017 (3895); cause dell'apparente contraddizione 3017 (3287); l'incomprensione per la legittima autonomia della scienza è deplorabile 4336.

La rivelazione è la stella che guida la scienza 2877.

Cf. A 4a (ragione e fede in generale); C 4id (ricerca umana e scienze).

A 1c

c. - Tappe della rivelazione

Dio ha manifestato se stesso già ai progenitori 4203; egli ha dato all'umanità attraverso Mosè, i profeti e altri servitori la dottrina della salvezza 800 4203; si è rivelato ad Israele in modo che questi apprese le vie di Dio con gli uomini e le rese visibili tra i popoli 42212s; Dio stesso parlò attraverso i profeti 4221; cf. E 1b (promesssa di Gesù Cristo nell'Antica Alleanza); E 1c (la salvezza dei pagani e dei credenti dell'Antica Alleanza mediante la speranza nel Promesso); attraverso Israele la Chiesa ha ricevuto la rivelazione dell'Antico Testamento 4198; cf. G 1bb (Chiesa prefigurata nell'Antico Testamento); G 3ce (rapporto della Chiesa con le religioni).

Dio ha mandato ultimamente il suo Figlio 4204; in *Gesù Cristo* risplende l'autorivelazione di Dio **4202**; egli porta a compimento la rivelazione 4204-4207; con fatti e parole egli ha rivelato suo Padre e se stesso 4224; egli parla le parole di Dio, comunica agli uomini l'intimità di Dio, porta a compimento l'opera salvifica del Padre con parole e opere, morte, risurrezione e l'invio dello Spirito Santo **4204**; Cristo nella rivelazione del Padre e nell'amore di questi manifesta l'uomo all'uomo stesso e gli dischiude la sua vocazione 4322; cf. C 4fh (Cristo, l'uomo perfetto); E 2 (vita, morte ed esaltazione di Cristo); E 3a (Gesù Cristo, mediatore della salvezza); E 3bb (il profetismo di Cristo e Cristo come maestro).

Solo nell'effusione dello *Spirito* promesso da Cristo Dio ha rivelato solennemente il sacramento della salvezza dell'uomo 4175; cf. B 3b (lo Spirito di Dio nella creazione e nella storia della salvezza).

Cristo scelse dei *discepoli* ad essere testimoni della sua vita e della sua dottrina 4404; cf. E 2bb (l'operare di Cristo tra gli uomini); G 3cd (Chiesa ed evangelizzazione/missione); G 3da (apostolicità della Chiesa); nei santi Dio manifesta la sua presenza 4170; cf. G 3bb (santità della Chiesa); M 1b (comunione dei santi)

A 1d

d. - Proscrizioni

Viene condannato: [la rivelazione è un'opera puramente umana, un'invenzione filosofica] 2777 2781 *2904 2907* 3541; [la rivelazione è semplicemente la coscienza che l'uomo ha del suo rapporto con Dio] *3420 3464* 3541.

Viene condannato: [la rivelazione – : è impossibile; – : pregiudica la ragione ed è nociva] *2906* **3028**; [la ragione umana è autarchica e completamente autosufficiente] *2903*.

Il fatto storico reale della rivelazione nel senso stretto della parola viene negato dai [a]*razionalisti* e dai [b]*modernisti* ([a]*2904*) [b]3475 [b]3477s; viene condannata – : la concezione che la fede non si preoccuperebbe della verità storica 4403; – : la negazione del significato storico delle testimonianze della rivelazione 4403; cf. A 3be (interpretazione delle Sacre Scritture).

2. L'accoglienza della rivelazione nella fede

a. - L'idoneità alla verità della ragione umana **A 2a**

L'idoneità dell'uomo alla verità in generale. La conoscenza umana ha una doppia origine: la conoscenza con la ragione naturale e con la fede 2856 **3015**; la divina rivelazione e la sapienza della ragione umana portano alla luce le leggi immutabili radicate negli elementi costitutivi della natura umana e che si mostrano eguali in tutti gli esseri viventi dotati di ragione 4581. **A 2aa**

Il *sapere naturale*, la cui libertà viene riconosciuta 3019 *(3457)* 4336, – : non può contraddire la dottrina rivelata 2858; – : deve prendere in considerazione la dottrina rivelata *2914 (3405)*.

Con la sola ragione – : si può acquistare su ogni verità naturale, intellettuale e morale un sapere che si distingue dal sapere rivelato soprannaturale *2766*; il modo in cui questo sapere, secondo il tomismo, viene acquistato 3618-3620; la ragione non si limita ai puri fenomeni, ma riesce a raggiungere con sicurezza le realtà conoscibili spiritualmente 4315;

– : può venire spiegata la validità della conoscenza naturale dell'uomo in generale e dei principi metafisici *2767* 3892; in particolare la validità dei principi del sufficiente fondamento, della causalità e della finalità 3892; vengono respinte affermazioni contrastanti *1028-1042 1048*;

– : può essere dimostrata [a]*la natura spirituale*, [b]*l'immortalità* e [c]*la libertà* dell'anima umana [ab]*2766* [ac]2812.

Il sapere circa *realtà nascoste* e future non può essere acquisito attraverso l'astrologia, incantesimi e simili; cf. J 1ek (superstizione); libri che insegnano ciò sono per questo proibiti 1859; vengono respinti il magnetismo e lo spiritismo 2825 3642.

Cf. A 4a (ragione e fede in generale); C 4ee (spirito e ragione dell'uomo).

La capacità dell'uomo di conoscere verità religiose. L'esistenza di Dio può essere riconosciuta con certezza per vie naturali **4206**, e perfino [a]*venire dimostrata* [b]*senza la rivelazione* e [c]*senza l'aiuto della grazia* [c]*2441* [a]2751 2756 [ab]*2765* [a]2853 2855 **3004** 3538 3875 [abc]3890 [a]3892. **A 2ab**

La prova deve essere portata [a]*non a priori*, ma a posteriori: dagli effetti alla causa 3538 [a]3622 (qui numerosi esempi); la conoscenza di Dio dall'ordine morale 3978; la fede non può essere addotta contro un ateo (2754) 2812.

Non ci si può appellare a una conoscenza o visione diretta di Dio *2841s 3201 3205*.

L'essenza di Dio può venire conosciuta circa determinate peculiarità con l'aiuto della ragione umana *(2441)* 2853 3875; ne fanno parte – : l'essere di Dio

come persona 3890 3892 3979; – : l'illimitatezza delle perfezioni di Dio 2751; – : Dio come origine e meta di tutte le cose **3004 4206**; presso i diversi popoli non cristiani si trova la percezione di una forza nascosta, e talora il riconoscimento di una suprema divinità o di un padre **4196**; cf. G 3ce (Chiesa e religioni).

L'operare di Dio può essere conosciuto con certezza con l'aiuto della ragione naturale; tra l'altro – : la creazione come tale **3004** 3875 **4203 4206**; – : la legge morale 2866 3875 3892; – : la divinità della rivelazione mosaica e cristiana 27 52 2756; – : l'esistenza di Gesù Cristo, contro l'affermazione [Cristo è un'invenzione mitica] *2907* (3540) (4405); – : [a]*miracoli* e [b]*profezie* [a]2753 [ab]*2768* [ab]*2907* [ab]*3009* [a]*3428* [a]*3436s*; il miracolo della risurrezione di Cristo può essere dimostrato in base alla tradizione 2754 *(2768)*.

Credenti di tutte le religioni hanno percepito voce e manifestazione di Dio nel linguaggio delle creature 4336; le religioni si adoperano in diverse maniere a venire incontro all'irrequietezza del cuore umano 4196; nell'induismo gli uomini cercano di investigare il mistero di Dio, ciò che è espresso in miti e filosofia 4196; nel buddismo viene riconosciuta l'insufficienza del mondo mutevole e si insegna una via per la liberazione e l'illuminazione 4196; i musulmani adorano l'unico Dio, il vivente, il misericordioso e l'onnipotente, il creatore del cielo e della terra, che ha parlato agli uomini 4197; cf. G 3ce (Chiesa e religioni).

Motivi della mancanza del riconoscimento di Dio e diverse forme d'ateismo: C 4kh (ateismo); G 3cf (Chiesa e ateismo).

Vengono condannati [a]*l'ateismo*, [b]*l'agnosticismo* e [c]*la negazione di una teologia naturale* [a]**3021s** [b]**3026** [c]3475 [a]4321.

Cf. A 4a (ragione e fede in generale); C 4ee (spirito e ragione dell'uomo).

A 2b b. - La fede come risposta alla rivelazione di Dio

A 2ba **Dio come causa della fede.** La fede è una virtù soprannaturale in forza della quale quanto è rivelato viene creduto in base all'autorità del Dio che si rivela **3008** 3542; la fede è libero assenso che segue la grazia [a]*e non è necessariamente suscitata da prove* [a]**3010** [a]**3035 4205**; con la rivelazione della Trinità nella storia della salvezza, soprattutto in Cristo, è stato donata ai credenti una conoscenza della vita intima di Dio **4522**; lo Spirito Santo approfondisce nel credente la comprensione della rivelazione **4205** 4315; cf. B 3b (lo Spirito di Dio nella creazione e nella storia della salvezza); la fede non è un cieco assenso **3010** 3542; attraverso il senso soprannaturale della fede il popolo di Dio è unito irrevocabilmente alla fede, vi penetra più profondamente e la vive con maggiore pienezza **4130**; cf. H 3db (infallibilità della Chiesa); la fede rivela il piano divino in riferimento alla vocazione integrale dell'uomo 4311; cf. C 4j (vocazione dell'uomo); la fede rende possibile la comunione con i defunti 4318; cf. M 1b (comunione dei santi).

Da parte *di Dio* è necessaria la grazia (l'illuminazione dello Spirito Santo) 375 378 396-400 1553 2813 3010 3014 3035.

La fede come dono della *grazia* e presupposto della giustificazione: F 2a 2b.

Viene riprovata la concezione della fede del *modernismo 3484-3486* 3542.

La fede e la responsabilità dell'uomo. Da parte della *ragione umana* è necessario il giudizio sulla possibilità e l'obbligo della fede: la sicura conoscenza dei presupposti della fede (o del fatto della rivelazione) ([a]deve essere desiderata e) può di fatto venir acquisita 2121 2752-2754 2756 *2768* [a]2778 2853 **3009** 3019 3539 3892; alla fede ([a]come obbedienza concordante con la ragione) deve precedere la ragione 2751 (2754) 2755 *2765s* 2812s [a]**3009** (3019); la fede offre a ogni uomo che seriamente riflette un'ultima risposta 4318; la fede come interpretazione escatologica dell'esistenza 4492. A 2bb

Da parte della *volontà* è necessaria la libertà da costrizione nell'accettazione della fede: L 5g (diritti dell'uomo).

Obbligo alla fede: G 4bg (credenti e autorità della Chiesa); H 3e (accettazione delle decisioni dottrinali); L 2c (virtù della fede); L 2f (riconoscimento dei comandamenti di Dio e della Chiesa); tutti i dogmi sono rivelati e perciò sono da credersi con la medesima fede divina 4538.

La fede ha bisogno della *predicazione*: il mistero di Cristo fu rivelato ai suoi apostoli e ai profeti nello Spirito Santo, affinché essi annunciassero il vangelo [a]*all'intera creazione*, [b]*suscitassero la fede in Gesù Cristo e radunassero la Chiesa* [a]**4006** [b]**4224**; la Chiesa deve annunciare ai non credenti il messaggio della salvezza e ai credenti sempre nuovamente fede e penitenza 4009; nella predicazione del vangelo la Chiesa cerca di portare gli uditori alla fede e alla sua professione, li prepara al battesimo e li incorpora a Cristo 4141; tutta la predicazione si deve orientare alla Sacra Scrittura **4228** 4231; cf. A 3 (trasmissione della rivelazione); circa Chiesa ed evangelizzazione o missione cf. G 3cd; mediante la predicazione del vangelo vengono riuniti i credenti 4151; circa il ministero della predicazione dei vescovi, presbiteri e diaconi cf. H 3; 5; 6; i laici devono preparare il campo del mondo al seme della Parola di Dio 4162; cf. G 6ca (apostolato dei laici); i genitori devono essere per i loro figli i primi messaggeri della fede 4128; cf. G 6cc (missione e compito dei laici nel matrimonio e nella famiglia).

La credibilità della fede. Deve essere riconosciuta l'esistenza di segni esteriori di credibilità **3033s** *3475 3477* 3539; sono motivi di credibilità: [a]*profezie*, [b]*miracoli* (tra cui [c]*la risurrezione di Cristo*), [d]*l'eroismo dei martiri*, [e]*la miracolosa diffusione della religione cristiana*, [f]*la Chiesa* considerata in se stessa (come segno messo in risalto) [a]772 [b]2753 [bc]2754 [abc]*2768*[abcde]2779 ([a]*2907*) [ab]**3009** [cf]**3012-3014** [b]**3034** [ab]3539; una sola ispirazione privata o un'esperienza interiore non sono sufficienti **3033**. A 2bc

Il giudizio sulla credibilità può essere offuscato da influssi esterni 3876; l'uomo in rapporto alla vera religione può trovarsi in un errore insuperabile 2865° 2866.

3. La tradizione della rivelazione di Dio

a. - Natura della tradizione A 3a

L'inizio della tradizione. La tradizione della rivelazione si deve – : a Cristo, che la rivelò agli apostoli **1501 3006 4207 4212**; – : allo Spirito Santo, che A 3aa

[a]*abita nella Chiesa* e [b]*dettò agli apostoli la rivelazione* [a]600 [b]1501 [b]3006, *l'affidò loro* [b]**4212** 4224.

Nella tradizione della vita e dell'insegnamento di Cristo si distinguono tre periodi 4404-4406.

Viene riprovato: [la tradizione non contiene nulla di divino] 3548.

A 3ab **Modi della tradizione**. La rivelazione è contenuta nelle tradizioni scritte e orali della Chiesa 609 **1501 3006 4207-4214**.

La tradizione vivente proviene dagli apostoli 4212s 4534; gli apostoli trasmisero nella predicazione, con l'esempio e le istituzioni ciò che essi avevano o ricevuto direttamente da Cristo o appreso sotto l'ispirazione dello Spirito Santo **4207**; la loro predicazione è espressa in modo particolare nei libri ispirati 4209; cf. A 3bb (ispirazione).

La tradizione apostolica si sviluppa ulteriormente nella Chiesa sotto l'assistenza dello Spirito Santo **4210**; mediante la tradizione Dio è senza interruzione in dialogo con la Chiesa **4211**; la fede deve venire (sempre) di più sviluppata e accresciuta 4823.

Per conservare intatto e vivo nella Chiesa il vangelo, gli apostoli hanno trasferito il magistero loro proprio ai vescovi quali loro successori, [a]*affinché essi conservassero fedelmente, spiegassero e diffondessero il vangelo nella loro predicazione* (4144 [a]4150) 4208 [a]4212; cf. A 3ac (criteri della tradizione); G 3db (tradizione apostolica); H 3 (ministero della predicazione dei vescovi).

A 3ac **Criteri della tradizione**. *La convergenza dell'intera Chiesa* [a]*nell'attenersi alla fede trasmessa* 1637 [a]**4209** [a]**4213**; per mezzo del senso soprannaturale della fede **4130**.

Le *Sacre Scritture* come supremo criterio della fede **4228**.

L'intatta tradizione della Parola di Dio nella predicazione e spiegazione da parte dei vescovi, a cui gli apostoli hanno trasferito il loro stesso *magistero* (4144) 4150 4208 (4209) 4212; il magistero non è sopra la Parola di Dio, ma è a suo servizio **4214**.

La *prassi della Chiesa* nella liturgia, preghiera e attuazione della fede **4209 4213**; ciò che fu trasmesso dagli apostoli, comprende tutto ciò che contribuisce a una santa condotta di vita del popolo di Dio e alla crescita della fede 4209.

La *convergenza dei Padri*: ricorso alla tradizione dei Padri 271 370 396 399 485 501//520 548 550 575 635 710 824 850 1510 1542 1600 1692 1750 1766 1800 1820s 2090 2830 2855s 3284 3541; particolarmente come metro dell'interpretazione della Sacra Scrittura 1507 1863 2771 2784.

La *convergenza dei teologi*: essa rappresenta la tradizione 824; perciò deve essere considerata 1407 2879.

Tradizione, Sacra Scrittura e magistero della Chiesa sono talmente connessi tra di loro, che l'uno non può sussistere senza l'altro 4212; un concetto di tradizione, che misconosce il suo carattere vivente e che viene contrapposto al magistero universale della Chiesa e al vescovo romano, è incompleto e contraddittorio 4822.

Cf. A 3be (interpretazione delle Scritture): A 3c (tradizione e Sacre Scritture).

Riconoscimento della tradizione – : richiesto dalla Chiesa 110° 110 186° **1501** **1504** 1863 2537 2738s 2771 2784 2879 (3012 3540) 3626 4150; – : dato 542 548 600 602s **609** **650-652** 654 657 705 1510 1600 1637 1648 1750 1764 1766 1800 1820s 3069 4150. **A 3ad**

b. - Le Sacre Scritture **A 3b**

Le Sacre Scritture come Parola di Dio e parola degli uomini. Per la loro stesura Dio ha scelto degli uomini affinché trasmettessero ciò che egli stesso voleva **4215**; la Sacra Scrittura è allocuzione di Dio in quanto essa fu stesa per scritto sotto l'ispirazione dello Spirito divino 4212 4231; cf. A 3bb (ispirazione); nella Sacra Scrittura Dio ha parlato attraverso uomini a modo umano 4217 4220; con la Sacra Scrittura concorda l'esperienza umana di secoli 4337. **A 3ba**

S

I libri dell'Antico Testamento contengono anche elementi legati al tempo e incompleti 4222.

Ciò che gli apostoli secondo il comando di Cristo hanno predicato, più tardi essi stessi e dei collaboratori apostolici lo hanno trasmesso per scritto sotto l'ispirazione dello Spirito divino 4225.

L'ispirazione. Il *fatto reale* dell'ispirazione. Le Sacre Scritture contengono e sono la Parola di Dio essendo ispirate **4231**; i libri canonici hanno come autore Dio (800) **3006** 3293 **4215** 4217 4220 4223 4228; soprattutto contro i manichei si sottolinea che il medesimo Dio è autore dell'Antico e del Nuovo Testamento 198 325 685 790 854 1334 1336 1501; cf. B 1b ((Dio, l'unico primo fondamento della vita, della verità, della bontà). **A 3bb**

Il piano salvifico di Dio fu preannunciato nei libri dell'*Antico Testamento* 4221; i libri dell'Antico Testamento – : svelano Dio e l'uomo così come i modi in cui Dio si rapporta con gli uomini 4222; – : mostrano una vera arte divina di educare 4222; – : nascondono il mistero della nostra salvezza 4222; – : furono accolti pienamente nella predicazione del vangelo 4223; – : mostrano unicamente nel Nuovo Testamento il loro pieno significato e lo spiegano di nuovo 4223.

La Parola di Dio si mostra in maniera preferenziale negli scritti del *Nuovo Testamento* 4224.

Tra tutti gli scritti emergono i *Vangeli* 4225; essi sono – : la principale testimonianza della vita e dell'insegnamento del Redentore 4225s (4406); – : di origine apostolica 4225; – : fondamento della fede 4225.

L'ispirazione viene attribuita all'*azione dello Spirito Santo* 1334 1501 3292 3593 4215s; lo Spirito Santo parla [a]*dalla legge mosaica*, [b]*attraverso i profeti (o nei profeti)*, [c]*dagli apostoli*, [d]*attraverso gli evangelisti (o nei Vangeli)* [b]41s [bc]44 [abcd]46 [abcd]48 [c]60 [b]150 [b]682 [c]4209 [b]4221 [c]4225 [cd]4227 [bc]4228.

Lo Spirito opera attraverso gli agiografi 3292 3650s 4207 4215-4220; vengono respinte le spiegazioni del modernismo *3409-3411 3413 3491*.

Estensione dell'ispirazione: a tutti i libri riconosciuti dalla Chiesa con tutte le loro parti (1504 3006 3029) 3291s **4215** 4221 4227.

Assenza di errori nella Sacra Scrittura. I libri della Sacra Scrittura insegnano in modo certo, fedele e senza errore la verità, che Dio volle venisse stesa

per iscritto per la nostra salvezza **4216** 4534; la Sacra Scrittura comunica la Parola di Dio stesso in maniera immutabile 4228; tutti i libri contengono la verità indubitabile 1065; essi sono [a]*a motivo della loro ispirazione* senza errore [a]3292s 3652-3654; non si può ammettere che l'autore abbia sbagliato 3291.

Vengono respinte affermazioni che mettono in dubbio l'assenza di errori e sostengono un [a]*mitologismo* [a]2907 [a]3034 3414 3887.

La Sacra Scrittura non vuole insegnare la natura delle cose visibili che descrive soltanto nel loro apparire ai sensi dell'uomo 3288; perciò non può esserci alcuna autentica contraddizione tra teologi e studiosi delle scienze naturali 3287.

A 3bc **Il canone**. A motivo della fede apostolica la Chiesa considera santi e canonici i libri dell'Antico come del Nuovo Testamento nella loro interezza con tutte le loro parti **4215**.

Il canone fu stabilito dalla Chiesa 179s 186 213 (350x) **1335** **1520s**; questo canone deve essere riconosciuto [a]*esclusivamente* e [b]*con tutte le parti* (come esse sono contenute nella Volgata) [a]202 [a]213 [a]354 [b]**1504** 1863 2538 [b]**3006** [b]**3029**; i libri dell'Antico Testamento devono essere accolti dai fedeli cristiani con riverenza 4222.

Il motivo interno della canonicità non è il riconoscimento da parte della Chiesa di un'opera puramente umana e neppure solo l'assenza di errori nelle Scritture, ma il fatto che esse sono ispirate **3006** *3409 3412s 3414 3490.*

A 3bd **La lettura delle Sacre Scritture**. Nella Sacra Scrittura – : si rivela l'eterna sapienza, affinché gli uomini imparino a conoscere l'indicibile bontà di Dio **4220**; – : il Padre nei cieli viene incontro ai suoi figli e si trattiene in dialogo con loro **4228**; – : gli uomini ascoltano Dio 4232; Cristo stesso parla quando le Sacre Scritture vengono lette nella Chiesa 4007; mediante la Parola di Dio e i sacramenti l'uomo viene liberato dal potere del peccato e del male e introdotto nella comunione d'amore con Dio 4755; la Parola di Dio è per la Chiesa sostegno e vita 4228; la predicazione pastorale, la catechesi e l'insegnamento cristiano attingono dalla parola della Scrittura 4231; la Sacra Scrittura insegna la somiglianza dell'uomo a Dio e gli mostra il suo posto nell'ordine della creazione 4312.

L'*accesso* alla Sacra Scrittura deve essere ampiamente aperto per i credenti **4229**; tutti i fedeli cristiani, particolarmente i membri di comunità religiose, vengono esortati a una lettura assidua **4232**; tutti i chierici debbono ininterrottamente occuparsi della lettura e dello studio della Scrittura 4232; la lettura della Sacra Scrittura viene consigliata in generale 770s; non è però di utilità per tutti 1853s 2712 2771s; di conseguenza non è per tutti vincolante *2479-2485 2667*; la lettura deve essere fatta solo in edizioni approvate: A 3be (interpretazione della Sacra Scrittura).

Nella celebrazione della *liturgia* la Sacra Scrittura è di suprema importanza (nelle letture, omelie, nei salmi, preghiere liturgiche, orazioni, canti) (4006s) 4024; cf. J 2bb (rinnovamento della liturgia).

La *preghiera* deve accompagnare la lettura della Sacra Scrittura, affinché essa diventi un colloquio tra Dio e l'uomo 4232; cf. J 1ed (preghiera); J 2bb (rinnovamento della liturgia).

L'interpretazione della Sacra Scrittura. *Senso letterale e spirituale* 325 3792s 3826-3828 3888s; l'interpretazione deve tener presente il contenuto e l'unità dell'intera Scrittura 4219. **A 3be**

Testo originale e traduzione della Sacra Scrittura. L'esegeta deve soprattutto consultare i manoscritti più antichi 3280.

Traduzioni in altre lingue nascondono il pericolo dell'errore e dell'abuso 770s 1853s 2710s; perciò la Volgata fu dichiarata autentica **1506** 1853 2710 3280; questa autenticità è soltanto giuridica e non esclude errori nella traduzione 3280 3794s 3825; l'esegeta deve consultare anche altre traduzioni 3280.

La Chiesa si premura di avere traduzioni appropriate soprattutto dai testi originali 4229; traduzioni dei libri sacri che con l'approvazione dell'autorità della Chiesa vengono elaborate in collaborazione con i fratelli separati, possono venir usati da tutti i cristiani 4229; i credenti devono venir guidati al giusto uso dei libri divini mediante traduzioni commentate 4233; ai credenti sono permesse solo traduzioni con note e con approvazione ecclesiastica 1508 1863 2772; vengono proibite traduzioni di società bibliche non cattoliche 2771 2784. **S**

Devono essere elaborate edizioni della Sacra Scrittura dotate di note che possano essere usate anche dai non cristiani 4234.

Generi letterari, storicità. L'interpretazione deve – : studiare ciò che gli agiografi intendevano dire, tenendo conto dei generi letterari 3829s 4402s 4405s 4217 (4402) 4406s; – : tener conto delle forme di tempo in tempo dominanti di pensare, parlare, raccontare e rapportarsi 4218 (4402) 4406; Gesù seguiva i modi di pensare e di esporre usuali al suo tempo 4404; cf. E 3bb (il profetismo di Gesù Cristo e Gesù Cristo come maestro); gli apostoli, ammaestrati dagli avvenimenti e dallo Spirito, hanno trasmesso le parole del Signore con più piena comprensione e in corrispondenza ai bisogni degli ascoltatori 4405; essi predicarono usando molteplici modi di parlare: catechesi, racconti, testimonianze, inni, lodi, preghiere e altre forme letterarie 4405; cf. A 3bb (ispirazione); G 3d (tradizione apostolica); gli agiografi hanno scelto ciò che era appropriato alle condizioni dei credenti e all'intento voluto, e lo raccontarono in corrispondenza a queste condizioni e scopi 4406; gli evangelisti esprimono le affermazioni del Signore non letteralmente, ma – mantenendone il senso – in diversi modi 4406; i discepoli hanno giustamente compreso i miracoli e gli altri eventi della vita di Gesù come fatti attraverso i quali gli uomini dovrebbero credere a Cristo 4404.

Il *metodo storico* offre sussidi per l'esegesi 4402; esso indaga con cura le fonti 4402; la sua applicazione alla Sacra Scrittura 3290 (4218) 4402s; l'interpretazione deve tener presente i tre periodi della tradizione 4404; cf. A 3aa (inizio della tradizione); parti della Scrittura solo in apparenza storiche 3373; Genesi cc. 1-11: 3898; Sal 16,10s: 3750; Vangeli in generale 4402-4407; storicità dei quattro Vangeli 4226; Mt 16,26 e Lc 9,25: 3751; Vangelo secondo Giovanni *3416-3418*; il ritorno di Cristo nelle lettere paoline 3628-3630; il carattere della vera profezia *(2907)* 3505s 3528 3563 3573; fonti mitologiche 3899; viene condannata – : la concezione che la fede non si dia cura della verità storica 4403; – : la negazione del significato storico delle testimonianze della rivelazione 4403; – : l'accentuazione della «forza

creatrice della comunità primitiva» trascurando l'autorità degli apostoli come testimoni di Cristo 4403.

Sono utilizzabili solo i sani elementi del *metodo della storia delle forme* 4403; la sua applicazione non deve condurre a negare l'esistenza di un ordine soprannaturale, l'intervento del Dio personale nel mondo e la possibilità e l'esistenza di miracoli e profezie 4403; Gesù, venendo nel culto venerato come Figlio di Dio non fu trasformato in una persona «mitica» e il suo insegnamento non fu perciò sfigurato 4405; la fede ha rafforzato il ricordo dell'operato e dell'insegnamento di Gesù 4405.

Come *sussidi* vengono consigliati la critica storica – più della critica interna – e le conoscenze naturali 3286s; il metodo storico si procura aiuti dalla critica testuale, dalla critica letteraria e dalle conoscenze linguistiche 4402.

Norma dell'interpretazione è – : la viva tradizione dell'intera Chiesa 4219; la Chiesa svolge il compito divino di conservare e interpretare la Parola di Dio **4219**; il lavoro degli esegeti la aiuta in questo 4219;

– : l'analogia della fede 3283 3515 3546 3887 4219;

– : la concorde tradizione dei Padri e dei teologi 1507 1863 2771 2784 **3007** 3284 3546 3887; non c'è però l'obbligo di accogliere tutte le opinioni dei singoli 3289;

– : il giudizio del magistero della Chiesa **1507** 1863 2538 **3007** 3281 *3401-3408* 4150 **4214 4219**; sotto la sorveglianza del magistero le Scritture divine devono essere indagate e interpretate affinché quanti più possibili ministri della Parola di Dio siano in grado di porgere al popolo di Dio il nutrimento delle Scritture 4230.

Alla *libera ricerca* e interpretazione rimane, nonostante la norma succitata, un ampio campo 3282 3289 3831 4407; qui (non in questioni di fede e di costumi) è possibile un miglioramento e una correzione dell'interpretazione della Chiesa 3294; cf. H 3g (libertà di ricerca e d'insegnamento).

Viene respinto in generale il metodo interpretativo dei razionalisti, modernisti e delle società bibliche non cattoliche 2784 3546s 4403; ai pericoli d'errori nell'interpretazione sono esposti soprattutto i laici 770s.

Viene condannata l'affermazione dei manichei che ci sarebbero contraddizioni tra l'Antico e il Nuovo Testamento 198 790 854 1334 1336.

A 3bf **Questioni particolari**. Questioni circa la canonicità, l'autore e la datazione della composizione di determinati libri e parti: citazioni implicite 3372 3654; Pentateuco 3394-3397 3862-3864; Genesi 3512-3519; Salmi 3521-3528; Isaia 3505-3509; la questione dei sinottici 3577s; Vangelo secondo Matteo 3561-3567; Vangeli secondo Marco e Luca 3568-3576; Vangelo secondo Giovanni 3398-3400; Atti degli Apostoli 3581-3586; Lettere pastorali 3587-3590; Lettera agli Ebrei 3591-3593; Lettere di Giovanni 180 180[1]; Comma Iohanneum 3681s; Apocalisse di Giovanni 486 1501°; altri libri 1501°.

A 3c

c. - Tradizione e Sacre Scritture

Le divine Scritture e la sacra tradizione – : sono la regola suprema della fede della Chiesa **4228**; – : formano l'unico sacro deposito della Parola di Dio

4213; – : sono in stretta connessione vicendevole e condividono la stessa origine e lo stesso scopo 4212; – : in esse la Chiesa sulla terra contempla Dio finché non lo vedrà a faccia a faccia **4208**; esse sono parimenti venerabili 1501 4212.

Mediante la tradizione – : è reso noto alla Chiesa il canone completo dei Libri santi 4211; – : la Scrittura viene compresa più a fondo e resa efficace 4211.

Il compito, di interpretare autenticamente la Parola di Dio, scritta o trasmessa, è affidato solo al magistero della Chiesa 4214; cf. A 3be (interpretazione delle Sacre Scritture); H 3a (ministero della predicazione dei vescovi: precisazioni generali); sacra tradizione, Sacra Scrittura e magistero della Chiesa sono così connessi tra di loro, che l'uno non può sussistere senza l'altro e insieme contribuiscono a portare alla salvezza **4214**; cf. A 3ac (criteri della tradizione); circa il compito della teologia cf. A 4ba.

4. Ragionevolezza della fede

a.- Ragione e fede in generale — A 4a

La ragione dimostra e difende la fede 2776 **3019** 3135-3138; essa permette fino a un certo grado la comprensione dei misteri 2853 **3016** 3137 3892; la ragione non si limita a puri fenomeni, ma riesce a raggiungere con certezza la realtà conoscibile spiritualmente 4315; la Chiesa ha sempre tentato di esprimere il messaggio di Cristo con l'aiuto dei concetti e delle lingue dei diversi popoli e di spiegarlo con l'aiuto della filosofia 4344; cf. G 3cd (Chiesa ed evangelizzazione).

A motivo del carattere soprannaturale e misterioso dei contenuti della rivelazione alla ragione sono posti dei limiti: A 1bc (il carattere di misterioso della rivelazione); Cristo nella sua predicazione offre prospettive che non sono accessibili alla ragione umana 4324; i misteri non possono venir trattati come gli oggetti della scienza naturale 2854 2856s; la filosofia non è esente da errori 2829; ci sono questioni più profonde che dalla ragione quasi non possono essere risolte 249.

La ragione umana (o la filosofia) deve servire alle verità rivelate (o alla teologia) e non può essere padrona di esse 824 2829.

Viene biasimata una stima troppo elevata della ragione umana (razionalismo) 2732 2775-2777 2828s 2850s 2858-2861 2878 *2901-2914*; vengono condannate dottrine sull'autarchia della ragione e sulla sua indipendenza dalla religione 2860 *2903s 2911 2914* 3031s; viene riprovata la tendenza a risolvere questioni di fede solo con l'aiuto della ragione 824 2732 (2738) 2851s *2908s*; con ciò viene abolito il merito della fede 824.

Cf. A 1b (peculiarità della rivelazione); A 2a (capacità di verità della ragione umana); C 4ee (spirito e ragione dell'uomo).

b. - La scienza teologica — A 4b

Il compito della teologia. La teologia è la trattazione scientifica della rivelazio- A 4ba

ne alla luce della fede 3135-3138; sono da usare tutti i mezzi con l'aiuto dei quali possono venire penetrati più a fondo la peculiarità delle testimonianze dei Vangeli, la vita religiosa delle prime chiese e il senso e il significato della tradizione apostolica **4402**; cf. A 3be (interpretazione delle Sacre Scritture); la Chiesa promuove lo studio dei santi Padri d'Oriente e d'Occidente e della sacra liturgia 4230; la condizione dei maestri è in certo qual modo la più importante nella Chiesa 771; è compito dei teologi ascoltare i diversi linguaggi del tempo odierno, distinguere e alla luce della Parola divina giudicare, affinché la verità rivelata possa venire compresa più profondamente e presentata in maniera più appropriata **4344**; i teologi e altri esperti delle scienze ecclesiastiche vengono esortati ad illuminare l'ininterrotto legame del Concilio Vaticano II con la tradizione 4823.

Il progresso teologico consiste essenzialmente nell'approfondimento, non nel mutamento 2802 **3020** **3043** 3541 (3626) 3886; viene riprovato il concetto (sostenuto soprattutto dai modernisti) del progresso della teologia *2905* **3020** **3043** *3422-3424* *3426* *3458-3465* 3483 3488 3541; viene riprovata l'accusa che il progresso della teologia venga impedito dal magistero ecclesiastico *2912* *3457*; non c'è alcun oscuramento delle verità nella Chiesa *2495* *2601*.

A 4bb **I metodi della teologia**. La ragione non è la prima norma e l'unico strumento per conoscere le verità soprannaturali 2738; il teologo non può prescindere dal carattere soprannaturale di quanto è rivelato (2854 2856s) 3547; per chiarire ciò che è oscuro la teologia deve partire dagli insegnamenti chiari e definiti 3886.

La teologia si appoggia sul fondamento della Parola di Dio scritta e della tradizione **4231**; i dogmi sono e furono in ogni tempo la norma immutabile per la fede e la scienza teologica 4536; nel confronto delle dottrine nel dialogo ecumenico i teologi debbono pensare che c'è un ordine o una «gerarchia» delle verità della dottrina cattolica **4192** 4538; non sono giuste le concezioni – : [le formule dogmatiche non possono designare la verità in maniera determinata, ma solo il mutevole avvicinarsi ad essa] 4540; cf. H 3bb (oggetti e forme delle decisioni dottrinali).

Il metodo scolastico viene difeso e raccomandato (ªpur con limitazioni) contro il fideismo e il modernismo 2814 2876 2913 3139 ª3140 3894.

Il metodo apologetico viene difeso 3499s 3879s.

Il dubbio positivista viene condannato come principio di ricerca della teologia 2738.

La terminologia teologica trasmessa deve venir conservata 824 2831 3881-3883.

Il rimando della teologia al *magistero della Chiesa*. Circa il riconoscimento del magistero in generale cf. H 3e (accettazione delle decisioni dottrinali); circa la concordanza con la tradizione A 3 (tradizione della rivelazione); circa la libertà d'insegnamento H 3g (libertà di ricerca e d'insegnamento).

Il riconoscimento dell'autorità di determinati teologi viene in generale richiesto 1328 2876.

Autori moderni vengono talora dal magistero preferiti a più antichi 904; per il motivo che non vengono condannati dalla Sede apostolica non sono però da considerare da essa confermati *2047* 3154s.

La teologia e le altre scienze. La *preminenza* della teologia sulle altre scienze 824 (2829); non può esserci un autentico contrasto tra teologi e studiosi delle scienze naturali 3287. **A 4bc**

Circa il rapporto tra fede e scienza cf. A 1bc (carattere misterioso della rivelazione); A 4a (ragione e fede in generale); C 4id (ricerca umana e scienze).

B. - IL DIO VIVENTE

1. Il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo

a. - Il Dio della fede **B 1a**

Il mistero di Dio nella storia dell'umanità. Cf. A (Dio si rivela); part. A 1a (precisazioni concettuali dell'evento della rivelazione); A 1c (tappe della rivelazione); C (Dio crea e fa grazia al mondo); part. C 1 (Dio come creatore del cielo e della terra); C 5 (meta e compimento della storia); E (Dio salva gli uomini attraverso Gesù Cristo); F 1 (la misericordia di Dio e la sua volontà salvifica universale); G (Dio riunisce il suo popolo); M (Dio porta a compimento il mondo e l'uomo nel suo regno). **B 1aa**

Il Dio del popolo eletto. Cf. A 1c (tappe della rivelazione); E 1a e 1b (promessa di Cristo nell'Antica Alleanza); G 1b (Chiesa come opera di Dio). **B 1ab**

Il Dio e Padre di Gesù Cristo. Cf. B 1d (senza inizio Dio genera il Figlio); B 1j (formulazione concettuale della paternità di Dio); E 4 (invio di Gesù Cristo). **B 1ac**

b. - Dio, l'unico fondamento originario della vita, della verità, della bontà **B 1b**

L'*unicità* di Dio: la fede nell'unico Dio 40-42 44 46 48 50s 55 60 73 75 108 125 **150 800 3001 3021** 3875; Dio è un'unica sostanza **3001**; il Dio dell'Antico e del Nuovo Testamento è unico e il medesimo 198 325 790 854 1334 1336.

La *vita* di Dio: la fede nel Dio vivente 40 (173) **3001** 4197; Dio nella sua vita più intima è amore sostanziale, che è comune alle tre persone divine **4780**; cf. B 4bb (eguaglianza delle persone tra di loro).

La *verità* di Dio: la fede nel Dio vero 3 42 44 46 48 50 60 125 150 800 1862 **3001 3021** 3026; Dio è la fonte di tutta la verità 2811; Dio non può ingannare 3008; Dio è la prima verità di tutto 3973.

La *bontà* di Dio: Dio è [a]*infinitamente buono* o [b]*il bene supremo* (62) 240 [b]285 470 621 [b]1333 (3002) [a]**3004s** [a]3251 [b]3973; egli è lo stesso bene nella sua interezza 4851; viene riprovato un concetto di Dio che prescinde da ogni bontà 978.

Il *sapere* di Dio: Dio è (infinitamente) sapiente *2901* **3001** 3004 3009 3781; onnisciente 164 169 3009 3646.

Dio conosce i cuori e quanto è nascosto 670 2866 4314 4328; egli conosce il futuro delle creature (333 419) 621 625-629 646 685 3003 3646 3890; questo

futuro ha perciò una determinata verità *1391-1395*; Dio non può essere ingannato 3008.

La *volontà* di Dio: Dio è – : infinitamente perfetto **3001**;

– : libero da necessità 526 3890;

– : giusto 285 621 1547 1549 1672 2216 3781;

– : buono e misericordioso verso gli uomini 62 236 248 309 1534 1548s 1562 1576 1668 1696 4166 (4197) 4318 4685; egli nutre per tutti paterna sollecitudine 4324; egli è il padre di tutti 4199; in Cristo come messia è rivelata la misericordia di Dio 4685; cf. D 7a (la volontà di riconciliazione di Dio); E 3a (Cristo, mediatore della salvezza); F 1 (misericordia di Dio e sua volontà salvifica universale);

– : onnipotente (vengono indicati solo i passi più importanti) 2//64 71 115 125 150 191 290 297 441 680 683 685 **800** 851 1330 1880 **3001** 4522; le singole persone divine vengono dette onnipotenti 29 75 164 169 173 441 490 4522; nulla può opporsi alla volontà di Dio 647; circa Dio come signore dell'universo e della storia cf. C 1ga; vengono condannate affermazioni che limitano la potenza di Dio *410 721 726s*; [è del Padre l'onnipotenza in senso proprio, non anche la sapienza e la bontà] *734*;

– : santo 4165; cf. E 5dd (assenza di peccato e santità di Cristo); G 3b (il fondamento divino della santità della Chiesa);

– : beato ([a]in e da se stesso) 415 441s [a]**3001**;

– : non soggetto a dolore (impassibilis) o invulnerabile ([a]contro i teopaschiti che attribuiscono la sofferenza del Figlio incarnato all'essenza di Dio) 16 166 [a]196s 284 293s 297 [a]300 318 358 [a]359 [a]367 504 653s 681 801 852 2529; (a motivo della comunicazione degli idiomi) si può tuttavia dire: «Dio ha sofferto nella carne»: E 5ea (comunicazione degli idiomi).

B 1c c. - Dio eccelso al di sopra di tutto quanto è limitato

Dio è – : *increato* (increatus, inconditus) 75 501;

– : *infinitamente perfetto* (perfectus) 2751 **3001** 3623; inoltre infinitamente buono: B 1b (Dio fondamento originario della vita, della verità, della bontà); in lui non c'è nulla di imperfetto 569; egli non necessita di avere parte a qualcosa 285 358; non è colto in relazione al numero quanto alla sostanza 530;

– : *eccelso* al di sopra di tutto **3001**; la sua maestà 73 75 293 529 1331; la sua infinita grandezza 3955; cf. C 1b (differenza tra creatore e creatura);

– : *eccellente* 4814;

– : *incomprensibile* (incomprehensibilis) e ineffabile (ineffabilis) 294 501 525 **800** 804 **3001**;

– : *semplice* (simplex), [a]*non composto* (incompositus), [b]*indiviso* (indivisus) 297 **800** [b]805 [ab]1880 **3001**;

– : *personale* 3542 3875 3890 3973 3978 3980 (**4780**); egli esiste in tre persone: B 4 (il Dio trinitario);

– : *immutabile* (immutabilis) 285 294 297 501 569 683 **800** 853 1330 2901 **3001**, (inconvertibilis:) 197 358 416; in Dio non c'è emanazione o evoluzione 285 3024; nulla gli si aggiunge e nulla perde 285 569;

– : una *sostanza spirituale* **3001**; perciò Dio ([a]*Padre*; [b]*Figlio*) è *invisibile* (invisibilis) [a]16 [b]21 [a]22 [a]29 [b]293s 683 853 **3001** 4114; non può venire rappresentato attraverso colori o figure 1825;
– : *incommensurabile* (immensus) 75 **800** 1330 **3001**; non circoscritto (incircumscriptus) e inafferrabile (incapabilis) 504; nulla può essere al di fuori di Dio *204*; perciò Dio è *dovunque* e onnipresente ([a]mediante la sua forza, la sua presenza e il suo essere) 2185 [a]3330;
– : *eterno* (aeternus, sempiternus) 27 71 74s 147 173 284s 291 293 441 683 **800** 853 1330 1337 2828 **3001** 4522; egli non ha inizio 501; Dio ([a]*Padre*; [b]*Figlio*) è immortale (immortalis) [a]21s [b]294 [b]297 [b]358 [b]681 [b]801 [b]852 [b]1337; Dio (Padre) è il re dei tempi 21s; l'errore dei teopaschiti: [Dio Figlio è mortale secondo la sua divinità] 359; cf. E 5a (Gesù Cristo è una sola sostanza con il Padre).

S

d. - Senza inizio Dio genera il Figlio B 1d

Il Padre è senza inizio 1331; non è [a]*fatto* (factus), [b]*creato* (creatus) o [c]*generato* (genitus) da nessun altro [c]60 [abc]75 [c]441 [bc]490 [bc]525 [c]527 569 [c]572 [c]683 800 1330s; tutto ciò che egli ha, lo ha da sé **1331**.
Egli è l'inizio che genera il Figlio 71 284 526; egli è [a]*fonte e origine* o [b]*inizio* dell'intera divinità [a]490 [a]525 [a]568 [b]3326.
Viene condannato: [la croce del Figlio è la passione del Padre] 284; [la venuta alla fine del mondo può venire attribuita al Padre] *737*.
Cf. B 1b (Dio fondamento originario della vita, della verità, della bontà); B 1c (Dio eccelso al di sopra di tutto quanto è limitato); B 1j (formulazione concettuale della paternità di Dio).

e. - Attraverso e con il Figlio Dio spira lo Spirito B 1e

Cf. B 3c (divinità dello Spirito).

f. - Dio crea e guida il mondo B 1f

Dio è il creatore (creator, conditor) di tutto 19 21s 27-30 36 40//51 60 **125 150 3001s 3025** 3538 3955 4102 4197 4334; «tutto proviene da lui» 60 421 680 (851) 3326; egli ha fatto tutto mediante il Figlio e lo Spirito Santo 171; egli è il dominatore dell'universo 1 5; cf. B 4c (l'operare della Trinità nella creazione e nella storia della salvezza); C 1 (Dio, il creatore del cielo e della terra); C 1g (Dio guida tutto secondo la sua provvidenza); C 5a (Dio e il fine della storia).

g. - Dio invia il Figlio e lo Spirito B 1g

L'invio di Gesù Cristo 101 145 527 538 1522 3806 4005 4103 4120 4141 4153 4172 4204 4480 4522.
L'invio dello Spirito Santo. Egli è inviato dal Padre e dal Figlio 60 145 527 681 3325 3327s (4132) (4145) (4168) 4522 (4780); il Signore innalzato ha – : in-

viato lo Spirito ai discepoli 4148 4168 4204 4227; – : colmato la Chiesa con il suo Spirito 4112 4116 4124 (4165s) 4332; l'invio dello Spirito Santo è duplice: manifesto nella Chiesa, nascosto nell'anima del giusto 3327; egli è inviato per l'incessante santificazione della Chiesa 4104; la festa del suo invio è la Pentecoste 3325:

Cf. E 2dd (invio dello Spirito); E 2e (l'operare del Signore innalzato attraverso lo Spirito); E 4 (missione di Cristo); G 1be (la Chiesa rimane attraverso i tempi l'opera della SS. Trinità).

B 1h

h. - Dio giudica e porta a compimento il mondo

Cf. M 2 (compimento della signoria di Dio); M 3be (compimento del mondo).

B 1i

i. - La formulazione concettuale dell'essenza di Dio

L'*essenza metafisica* di Dio viene definita (secondo i tomisti) come essere sussistente 3603 3623s.

L'*identità tra l'essenza e le perfezioni* di Dio: ogni perfezione fa parte dell'essenza di Dio: Dio è verità, sapienza, ecc., egli non ha solo parte ad esse 285; per Dio essere e volere, volere e sapere è la stessa cosa 566; cf. B 1b (Dio, l'unico fondamento originario della vita, della verità, della bontà); B 1c (Dio, eccelso al di sopra di tutto quanto è limitato); vengono condannate affermazioni esagerate sulla semplicità di Dio *973s*.

B 1j

j. - La formulazione concettuale della paternità di Dio

Il Padre generò il Figlio non per volontà o per necessità, ma [a]*per natura* [a]71 526; il Padre generò il Figlio da se stesso, cioè dalla sua sostanza 470 485 525s 617 805 **1330**; senza diminuire se stesso trasmise la sua sostanza al Figlio 805; per questo però non si deve chiamare «Dio» soltanto il Padre (secondo Ario) 176 1332; cf. B 2 (Gesù Cristo, il Figlio unigenito di Dio).

2. Gesù Cristo, il Figlio unigenito di Dio

B 2a

a. - La fede in Gesù Cristo come Figlio del Padre

La fede in Gesù Cristo, il Figlio 2//30 36 40//51 55 60-64 71-76 105 **125** 144 146 **150** 188s 300-302 325 367-369 421-426 428-432 434 441s 451 453 470 485 487 490s 501 525-538 542s 546-548 680s 790s 851s **1330s**; cf. B 4a (la fede nel Dio trinitario).

B 2b

b. - Il Figlio del Padre, mediatore della creazione e della salvezza

Il Figlio è inizio dall'inizio 1331; egli è ([a]veramente e in senso proprio) generato (genitus) o nato (natus) dal Padre 40//51 71 75 113 125 144 150 163 [a]168 188s 272 284 485 490 503 526s 547 554 564 568s 572 681 851 **1330** 1337 2526.

Il Figlio non è parte del Padre 526 805; egli non è un'espansione (extensio) o una compressione (collectio) del Padre 160.

Il Figlio non è fatto (factus) o creato (creatus) [a]*dal nulla* [a]42//50 60 75 113s **125** [a]**126** [a]130 **150** 155 209 485 490 [a]526 536 1332 [a]2526; in che senso il Figlio secondo Pr 8,22 è detto «creato» 114; egli non è senza sostanza *160*.

Il Figlio è l'unico (unicus, unus) Figlio ([a]al di fuori del quale non c'è altri) 4s 12//30 36 62s [a]105 502; perciò unigenito (unigenitus) 2s 11 25 27 40//51 **125** **150** 178 258 266 272 291 300 302 318 357 358 683 900 2526 3350 3352; solo il Figlio è solo dal Padre 75 800 1330.

Il Figlio è generato dal Padre non per volontà o per necessità, ma [a]*per natura* [a]71 526.

S

Il Figlio è generato senza inizio (principium, initium) 357 470 526 536 572 617 **1331**; eterno ([a]fuori del tempo) [a]490 504 (611) [a]617 681 852 900 1300s 1331 (3274); egli è dall'inizio subito con il Padre 61; egli è da eternità a eternità (126) 147; egli era prima di tutti i tempi ([a]prima di ogni inizio, [b]da sempre) 40-42 48 50s 60 76 [b]126 [b]147 **150** [a]189 272 294 [a]297 301 357 427 [a]441 485 [a]490 503s 526 538 547 554 568 571 (611) 617 681; egli esiste dall'eternità nel mistero della divinità, distinto dal Padre e dallo Spirito Santo 4520; vengono condannate le dottrine che negano l'eternità del Figlio: [[a]*egli avrà una fine*; [b]*egli è mortale*] e ne affermano la mutabilità 43 45 47 49 113 126 130 [a]160 [b]359 2526.

Denominazioni (oltre il nome ricorrente di «Figlio di Dio»): «Parola di Dio» (Verbum Dei, Logos) 40 55 113 144 147 178 250//263 427 502s 852 3326 4338; «Parola eterna» 4204; questa non deve però venir intesa nel senso di parola espressa 144 147; «Sapienza» (sapientia) (113) 148 476; «discorso» (sermo) 148; «forza» (δύναμις) 113; viene condannata l'affermazione che «Verbum» sia la denominazione propriamente giusta per il Figlio *2698*.

Il *mediatore della creazione*: il Figlio è colui «attraverso il quale tutto» è 40//51 60 125 150 421 680 3326 4338 4345; «attraverso il quale sono stati ordinati i tempi» 50s; egli viene chiamato «creatore di tutte le cose» 485; in Cristo tutto è stato creato e tutto ha sussistenza 4114, egli ha assunto e riassunto in sé il mondo 4338 (4345); cf. C 1c (il Figlio di Dio come mediatore della creazione).

Il *mediatore della salvezza*: il Figlio è – : il salvatore (salvator) 1 3f 4176 4332 4580; – : disceso [a]*per la salvezza degli uomini* o [b]*per la remissione dei peccati* [a]40 [a]42 [a]44 [a]46 [a]48 [a]51 [b]55 [a]62 [a]64 [a]72 [a]76 [a]125 [b]144 [b]146 [a]150 [a]272 [a]301 [b]485 [b]491s [a]500 [b]533 [a]681 ([a]801) [a]901 ([a]1337) [b]1400 [a]2529 [a]4172 ([a]4303 [a]4310) [b]4313 ([a]4345 [a]4445 [a]4494); cf. E 3 (Gesù Cristo, il salvatore); E 4c (missione di Gesù Cristo).

Il Figlio è – : il primogenito di tutta la creazione 40 50s 60 (490) 4310; – : prima di tutti 4114; – : l'inizio 4114; – : lo stesso per l'eternità 4310; – : l'uomo perfetto 4338 4345; cf. C 1c (il Figlio di Dio come mediatore della creazione); C 4fh (Cristo, l'uomo perfetto).

c. - La formulazione concettuale della divinità del Figlio B 2c

Il Figlio è dalla [a]*sostanza* o [b]*natura* del Padre ([c]*non da un'altra sostanza*) [c]43

[a]**44** [c]45 [a]48 [c]49 [a]49 [a]76 [a]**125** [c]**126** [c]144 [a]163 [ab]441 [a]526 [c]900 [a]2526; tutto ciò che il Figlio ha, lo ha dal Padre **1331**; il Padre ha dato tutto il suo al Figlio [a]*eccetto l'essere Padre* (900) [a]1301 [a]1986 3675; Cristo è l'immagine del Dio invisibile 4114; egli è uguale nella sostanza al Padre: B 2b (il Figlio come mediatore della creazione e della salvezza); B 4bb (eguaglianza delle persone); E 5a (Gesù Cristo è una sola sostanza con il Padre).

3. Lo Spirito di Dio

B 3a a. - La fede nello Spirito di Dio

La fede nello Spirito Santo 1//30 36 40//51 55 60-64 71 73 75 **125** 144s 147 **150** 188 300 325 367 421 441 451 470 485 490 501 525 527 542 546 680 682 790 851 853 **1330**.

B 3b b. - Lo Spirito di Dio nella creazione e nella storia della salvezza

B 3ba **Denominazioni dello Spirito Santo**: Amore, soprattutto tra il Padre e il Figlio 3326 3331 **4780**; Paraclito (paraclitus) 1 41 44 46 60 64 188; Dono 570 1522 **1529**s 1561 1690 3330 **4780**; Volontà 573; Signore e Datore di vita 4132.

B 3bb **Lo Spirito Santo nella creazione**: lo Spirito Santo è colui «nel quale tutto» è 421 680 3326; egli riempie la terra 4311; egli rinnova il volto della terra 4326; dallo Spirito Santo sgorga ogni dono che sia stato concesso alle creature: il dono dell'esistenza e della grazia 4781; viene condannato: [lo Spirito Santo è l'anima del mondo] *722*.

B 3bc **L'operare dello Spirito Santo nell'uomo**: lo Spirito Santo – : guida il corso dei tempi 4326; – : offre a tutti la possibilità di collegarsi al mistero pasquale 4322; – : assiste lo sviluppo dell'ordine sociale nella verità, giustizia, amore e libertà 4326; nello Spirito Santo l'uomo viene trasformato in una nuova creatura 4337.

B 3bd **L'operare dello Spirito Santo nella storia della salvezza**: nella storia della salvezza viene attribuito allo Spirito Santo – : l'ispirazione e la comunicazione mediante la legge, i profeti e gli apostoli 41//48 150 682 790; – : l'incarnazione del Verbo: E 2a (concepimento e nascita di Gesù Cristo); non per questo egli è il Padre del Figlio 533; – : la discesa al momento del battesimo di Cristo 44 46 48; – : il sacrificio di Cristo 3327; – : il rimanere su Cristo 178; in modo particolare egli viene chiamato «Spirito di Cristo» 3807; perché compissero la loro missione Cristo mandò agli apostoli lo Spirito Santo il giorno di Pentecoste (4143) 4145 4148; lo Spirito ha istruito gli apostoli 4405.

B 3be **Lo Spirito Santo nella vita della Chiesa**: Nella vita della Chiesa lo Spirito Santo è – : anima della Chiesa 3328; – : il suo principio di vita 4116; – : fondamento originario dell'unità nella dottrina degli apostoli e nella comunione nello spezzare il pane e nelle preghiere 4132; egli inabita nella Chiesa 600 4104 4116 4141; egli unisce i suoi membri 3808 4104 4113 4132s 4340 4342; egli unisce la Chiesa in comunità e [a]*prestazione di servizio* (3808) [a]4104

4113 4133 4340 4342; egli assiste nell'interpretazione dei diversi linguaggi del tempo odierno 4344; la ricostituzione iniziata in Cristo prosegue con l'invio dello Spirito Santo nella Chiesa 4168; la Chiesa è il tempio dello Spirito Santo (4104) 4141; lo Spirito Santo – : fu mandato a Pentecoste a santificare la Chiesa 4104; – : santifica mediante i sacramenti e i ministeri 4131; – : conduce la Chiesa [a]*alla perfetta unione con il suo sposo*, [b]*nel suo pellegrinare verso il regno del Padre* [a]4104 4131 [b]4301 4303 4311 4321 4343 4856; – : introduce la Chiesa in tutta la verità 4104 4530; – : distribuisce i suoi molteplici doni a vantaggio della Chiesa 4113; – : opera la diversità dei doni di grazia, servizi e attività 4158 (4856); cf. F 2cd (doni dello Spirito Santo); G 3ac (Chiesa edificata mediante la molteplicità dei carismi); – : suscita il senso soprannaturale della fede del popolo di Dio 4130; – : arricchisce il popolo di Dio di virtù 4131; – : rafforza ininterrottamente la struttura organica e la concordia della Chiesa 4146; – : vivifica la sua struttura sociale 4148; – : provoca il rinnovamento interno della Chiesa (4104 4116) 4124 4321; – : spinge la Chiesa a collaborare al compimento del piano di Dio per la salvezza del mondo 4141 (4303); – : dona alla Chiesa la sua forza vitale anche oggi 4850; – : incoraggia la Chiesa 4619; – : conserva senza sminuire la forma di guida stabilita da Cristo nella Chiesa 4152; – : sottomette i carismatici all'autorità degli apostoli 4113; l'assistenza dello Spirito Santo è stata promessa al papa in Pietro 4150; lo Spirito Santo assiste – : i Concili e i papi nelle loro decisioni 102 265 444 631 1500s 1600 1635 1667 1726 1738 1820 (4150); – : i pastori nell'adempimento della loro funzione di insegnamento e nell'esposizione di una dottrina esente da errori 4534; cf. H 3a (ministero della predicazione dei vescovi: precisazioni generali).

S

Circa la Chiesa come opera dello Spirito Santo: G 1be (la Chiesa rimane opera della SS. Trinità); G 2a (denominazioni della Chiesa); G 3aa (il fondamento divino dell'unità della Chiesa); 3ac (Chiesa edificata mediante la molteplicità dei carismi); G 3ba (fondamento divino della santità della Chiesa); G 3ca (fondamento della cattolicità della Chiesa in Dio); G 3d (apostolicità della Chiesa).

Lo Spirito Santo nella vita dei credenti. Egli è la fonte di ogni grazia creata 3807 4165; a motivo dei suoi doni viene chiamato Spirito settiforme, Spirito di sapienza, ecc. 178 183 1726; a lui vengono attribuiti i carismi 575 3328 3342 4104 4113 4131 (4159); i suoi diversi doni si mostrano in diverse vocazioni 4338; lo Spirito Santo – : vivifica 3s 42 51 62 150 546 4160; – : è lo Spirito della vita 4104; – : purifica 62s; – : rinnova 4116 4322 4337; – : libera 4338; – : contribuisce alla giustificazione illuminando e sollecitando 374-378 387 1525 1552 1678 3009s (4205); – : è interiore aiuto alla fede 4205 4315; – : muove alla conversione e apre gli occhi dell'intelletto 4205; – : approfondisce la comprensione della rivelazione 4205; – : introduce i credenti in tutta la verità e fa abitare tra di essi la parola di Cristo 4211; – : è il dono per i giustificati 1527 **1529s** 1561 1690 3330; – : agisce nei santi da sempre 60; – : abita nei santi e giusti 44 46 48 1962 3329-3331 3814s; i loro corpi sono templi dello Spirito Santo 1822; – : incita all'amore di Dio 4166; – : suscita l'amore tra i credenti e li sollecita 4113 4166 4322; **B 3bf**

– : opera sui credenti nella liturgia mediante i segni sacramentali 4170; – : coopera nei sacramenti 123 183 320 793 1774 4170; – : sviluppa le virtù 3343; – : abita nei cuori dei credenti come in un tempio 4104 4123; – : unge i credenti 4130; – : è per i credenti il fondamento originario dell'unità nella dottrina degli apostoli e nella comunione nello spezzare il pane e nelle preghiere 4132; – : suscita in tutti i discepoli di Cristo il desiderio e l'operare perché tutti possano unirsi in pace nell'unico ovile sotto l'unico pastore 4139.

Il peccato contro lo Spirito Santo e il potere della Chiesa di rimettere tutti i peccati 349.

Cf. F 2c (inabitazione di Dio e suo operare grazia nel giustificato); G 1be (la Chiesa rimane opera della SS. Trinità); G 3ac (Chiesa edificata mediante la molteplicità dei carismi).

B 3c c. - La formulazione concettuale della divinità dello Spirito Santo

Lo Spirito Santo è [a]*né non generato* [b]*né generato* [ab]71 [ab]75 [b]485 [b]490 [b]527 [b]617 [ab]683; egli procede dal Padre [a]*e dal Figlio* 42 44 [a]48x 51 64 ([a]64) 71 ([a]71x) [a]75 (147) **150** (gr.) [a]**150** (lat.) 178 (188) [a]284 441 [a]470 [a]485 [a]490 [a]527 546 [a]568s [a]682s [a]**800** [a]850 [a]853 [a]1072 [a]**1300** [a]**1330** [a]1968 [a]3807; egli è lo Spirito del Padre e del Figlio 178 527s 441 490 4780; il «Filioque» fu aggiunto al credo ragionevolmente (giacché [a]*esso può venir documentato dalle testimonianze dei Padri*) 1302 1986 [a]*3553*.

Lo Spirito Santo procede [a]*da un solo principio* o da una sola spirazione, [b]*non da due principi* [ab]850 [a]**1300** [ab]1331 [a]1986; si può dire: lo Spirito Santo procede dal Padre *attraverso il Figlio* 1300; il Figlio è considerato presso i Greci come *causa*, presso i Latini come *principio* dell'essere dello Spirito Santo 1301 1986; che lo Spirito Santo proceda dal Figlio, lo stesso Figlio lo ha dal Padre 1301.

È uno solo, unico Spirito che [a]*unico* procede 40s 51 71 108 [a]**1330**.

Lo Spirito Santo non ha inizio 568 800 1331; egli procede dall'eternità (fuori del tempo) 441 617 850 1300 1331 1986; egli è per sempre e senza fine 800 4522.

Lo Spirito Santo è da sostanza divina 168; viene condannato: [egli non è dalla sostanza del Padre] *722*; viene accentuata la sua divinità increata contro gli errori: [lo Spirito Santo è servo, creatura [a]*fatta mediante il Figlio*] 44-49 71 75 145 [a]152 155 [a]170 485 490 527 617 1332 2557.

Lo Spirito Santo come Spirito del Padre e del Figlio è l'Amore personale di Dio e «scruta» «le profondità di Dio» (3326 3331) **4780**; egli è l'«espressione personale» dello scambio di amore tra le persone divine; egli è «Amore-Persona», «Dono-Persona» 4780; errore sulla persona dello Spirito 4522.

4. Il Dio trinitario

B 4a a - La fede nel Dio trinitario

Testimonianze della fede nelle singole *persone* divine, nel Padre, nel Figlio e

nello Spirito Santo 1//30 36 40//51 55 60-64 71 73 75 105 **125** 144s **150** 188 300 325 367 421 441 451 470 485 490 501 525 542 546 680 790 851 **1330**; cf. anche la forma del battesimo: K 3b.

La fede nella divina *Trinità* 3s 6 71 73 75 112 115 177 188 325 367 421 525 528s 546 568-570 680 790 **800** **851** **1330** *1880*.

Sono esclusivamente *tre persone*: al di fuori della SS. Trinità non c'è altra natura divina 188 851; vengono riprovati i priscilliani, che oltre alla Trinità introducono ancora altri nomi della divinità 452; questa Trinità non viene moltiplicata dal numero 367; queste tre persone non rientrano in sé né vengono sminuite, ma rimangono 144; la Parola di Dio non ha perciò fine 160.

La ragione umana e la Trinità divina: è un mistero incomprensibile per la mente, ineffabile, inenarrabile 167 367 525 616 2669; cf. A 1bc (carattere misterioso della rivelazione); A 4a (ragione e fede); nella Trinità c'è una generazione inspiegabile 114; vengono condannate affermazioni circa la possibilità di dimostrare la Trinità e sulla sua identificazione con realtà, idealità e moralità *3225s*; nuovi errori sulla Trinità e particolarmente la persona dello Spirito Santo distinta da Padre e Figlio 4522. **S**

b. - La strutturazione concettuale della Trinità **B 4b**

La distinzione delle persone divine. L'esistenza di una *distinzione* (contro i modalisti): sebbene Dio sia unico, tuttavia non è per sé solo 71 451 490; la divina Trinità non è l'ipostasi di tre nomi 284 546; le persone non sono da identificarsi come se lo stesso Dio venisse chiamato ora Padre, ora Figlio, ora Spirito Santo 73 75 112 154 188 192-194 284 451 530 569 1330; non si è incarnato ed è morto il Padre 105; solamente uno è il Padre, non tre, ecc. 75 421; il Figlio di Dio esiste dall'eternità nel mistero della divinità distinto dal Padre e dallo Spirito Santo 4520; lo Spirito Santo esiste eternamente come una persona in Dio distinta dal Padre e dal Figlio 4522. **B 4ba**

La *natura della distinzione*: Padre, Figlio e Spirito Santo sono nomi di relazione 528 532 570; secondo la relazione si può distinguere le peculiarità delle tre persone 570 573 **800**; si può dire: altri è il Padre, altri il Figlio, ecc., ma non: altra cosa è il Padre, altra cosa è il Figlio, ecc. 573 **805**; nel nome relazionale viene denominata anche l'altra persona 532 570; al posto del nome «Spirito Santo», che non esprime a sufficienza la relazione, si può porre il nome «Dono» («Donum») 570 **4780**.

Le peculiarità delle persone nel confronto reciproco: al Padre spetta l'eternità senza nascita, al Figlio l'eternità con la nascita, allo Spirito Santo il procedere senza nascita con eternità 532; oppure: il Padre è generante, il Figlio generato o nato, lo Spirito Santo procedente 71 188 284 367 470 (526) **800** **4522**.

Conseguenze logiche della distinzione delle persone: non si può trasporre alla divina sostanza ciò che è proprio delle persone 367; per questo non è la sostanza divina a generare, ad essere generata, a procedere, ma il Padre genera, il Figlio è generato, ecc. 803s

L'eguaglianza delle persone divine tra di loro. *Confronto del Figlio con il Pa-* **B 4bb**

dre: il Padre non ha generato altro se non ciò che egli stesso è 525; egli diede al Figlio ([a]senza limitazione) tutto il suo eccetto l'essere Padre [a]470 [a]526 [a]805 1301 1986; il Figlio è dunque [a]*in tutto simile* (coaequalis) al Padre, [b]*in nulla diverso* 74 (76) [ab]144 164 [b]290 441 470 485 [a]490 491 [a]526 536s 572 617 [a]681 [a]852 1337; egli è della stessa natura 144 297 470; è della stessa sostanza (consubstantialis) del Padre 42//51 55 **125** 138 **150** 272 301 357 430 441s 504 526 547 554 617 619 681 852 1337 (1880) 2526 2529 3350 3675.

Questa uguaglianza viene espressa particolarmente circa – : la divinità 74 144 149 168 295 318 357; il Figlio è perciò Dio da Dio 40//51 125 144 150 490 (525); luce da luce 40//48 125 144 150 525; vita da vita 40; – : l'onore, la gloria, la maestà 74 290 318; – : l'eternità (coaeternus) 27 74 290s 297 357 441 526 (611) 617 1337 (4522); – : la sapienza e la conoscenza 164 169 566 573; – : la volontà e l'(onni)potenza 144 164 169 290 566 573 681 852; Gesù Cristo come *Dio* perfetto: E 5a (Gesù Cristo è una sola sostanza con il Padre).

Confronto dello Spirito Santo con il Padre e il Figlio: lo Spirito Santo è veramente dal Padre come dal Figlio 168; egli è quanto al Padre e al Figlio – : della stessa sostanza (consubstantialis) 29 46 55 (152) 441 853 4781; – : eguale (coaequalis) 71 175 441 527 569 853; specificatamente nell'onore e nella maestà; perciò viene [a]*insieme adorato (coadoratur)* e [b]*glorificato (conglorificatur)* [ab]42 147 [ab]150 [a]174 [ab]546; – : egualmente eterno (coaeternus, cosempiternus) 71 441; – : eguale nella potenza e nella forza (potentia, virtus) (29) 145 147 152; egli come il Padre e il Figlio è dovunque 169; come Spirito del Padre e del Figlio è l'Amore personale di Dio e «scruta» «le profondità di Dio» (3326 3331) **4780**.

Confronto simultaneo delle tre persone: Padre, Figlio e Spirito Santo sono di una sola e medesima natura 297; perciò sono consostanziali ([a]*consubstantiales* o [b]*coessentiales*) [a]3 [ab]325 [a]415 421 [a]442 [a]501 502 [a]516 [a]542 [b]547 554 [a]616-618 [ab]680 [b]682 [ab]790 [a]800 [a]805 [ab]851 [a]4522 [a]4781; eguali (coaequales) 4 75 169 173 415 441 573 616-618 682 800 4522; perciò nella Trinità non c'è nulla di più basso, di più alto, di più grande o di più piccolo 75 569 618.

Particolarmente il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono eguali – : nella divinità (essi sono Dio perfetto [[a]plenus, [b]perfectus]) 4 73 75 176 [a]325 [b]441 [a]529 [a]790 [ab]851 4781; – : nell'onore e maestà 73 75 501 529 1331; – : nell'eternità ([a]nella Trinità non c'è nulla che sia precedente o antecedente) [a]75 [a]144 162 173 284[a]618 1331 (4522); essi sono egualmente eterni 75 147 325 546 616-618 680 682 790 800s 853 4522; nessuno è prima o dopo l'altro o senza l'altro 531; – : nella incommensurabilità (sono dovunque e contengono tutto) 75 169 173; – : nella potenza 75 173 325 529 680 790 800 853 4522; non ci sono gradazioni di potenza nella Trinità 144 *721* 1331; Dio nella sua vita più intima «è» «Amore» sostanziale, che è comune alle tre divine persone **4780**.

Vengono condannati errori in relazione all'eguaglianza delle persone [[a]il Figlio e lo Spirito Santo sono creature] [a]155 721s 734 [a]1332.

B 4bc **La mutua inabitazione delle persone divine**. Il Figlio è sempre nel Padre (e viceversa) 113 115; la Parola è necessariamente unita a Dio 112 115; lo Spirito Santo rimane e abita in Dio 112; il Padre è interamente nel Figlio, inte-

ramente nello Spirito Santo, il Figlio è interamente nel Padre, interamente nello Spirito Santo, ecc. **1331**; che lo Spirito Santo proceda dal Figlio, il Figlio stesso lo ha dal Padre 1301; la vita più intima del Dio uno e trino è scambio di amore tra le persone divine **4780**; lo Spirito Santo è l'«espressione personale» dello scambio di amore tra le Persone divine; egli è «Amore-Persona», «Dono-Persona» 4780; cf. B3c (divinità dello Spirito Santo).

Le tre persone divine sono un solo Dio. *Principi*: le tre persone sono un solo Dio 71 73 75 112 325 530 546 680 683 853 1330; in Dio c'è un numero solo in riferimento alle persone 530; alle tre persone spetta un unico nome della divinità 188 441; unità nella trinità, trinità nell'unità 441 501 546. **B 4bd**

S

Nelle tre persone c'è una sola ([a]*e medesima* [b]*comune* [c]*singolare*) sostanza (substantia, essentia, natura) divina 3 71 73 75 144s 147 153 172 177 188 [a]284 [c]367 415 421 441 451 [b]470 485 490 501 525 527-529 535 542 546 616 683 800 804s 806 1330 2527; il Padre è lo stesso che è il Figlio, il Padre e il Figlio sono lo stesso che è lo Spirito Santo, cioè: quanto alla natura un solo Dio 573 805; lo Spirito Santo è consostanziale al Padre e al Figlio nella divinità 4781; si deve parlare di Dio come «sostanza divina» non solo nel senso di un ablativo, ma anche nel senso di un nominativo 745.

A motivo dell'unità della sostanza divina viene esclusa in Dio una quaternità 804.

La sostanza della Trinità non è maggiore in tutte che nelle singole persone (441) 490 529.

Alle tre Persone spetta – : *un solo* onore 73 172 542 546; – : *una sola* maestà 144s 172 177 490 525 542 618 680 851; – : *una sola* verità 172; – : *un solo* volere 172 501 542 545s 572s 680 851; – : *una sola* forza 73 144s 415 421 441 451 490 501 525 542; – : *una sola* potenza (potestas, potentia) 3 71 73 (144) 153 172 177 415 421 441 451 490 501 546 680 851; – : *un solo* operare 415 441 501 531 542 545s; – : *una sola* signoria, *un solo* regno 172 501 542 546 3350; – : *una sola* beatitudine 415 441; cf. B 1b (Dio, l'unico fondamento originario della vita, della verità, della bontà); B 1c (Dio eccelso al di sopra di tutto quanto è limitato).

In Dio tutto è unità, nel limite in cui non si opponga una contrapposizione propria della relazione **1330**; solo la *natura* divina è origine di tutto 804.

La Trinità è una divinità consostanziale 284s 415.

Nelle tre persone divine la sostanza divina è indivisibile, indistinta e inseparabile [[a]*individua*, [b]*indivisa (indivisibilis)*, [c]*inseparabilis*, [d]*indistincta (indiscreta)*] [bc]73 [c]144 [b]188 [b]284 [b]290 [d]318 [d]367 [b]d415 [d]490 [c]505 [b]529 [c]531s [c]538 [c]542 [c]545s [c]561 [c]569 [c]571 [c]616 [a]683 [a]800 [d]805 [d]2697 [bc]3326 [b]3815.

Conseguenze logiche dall'unica identica sostanza in ogni persona divina: «Dio» non è un nome relazionale o un nome di una peculiarità, bensì il nome di una potenza, che non è espresso in una relazione 71 528.

Tutto ciò che viene detto sostanzialmente della Trinità lo si deve anche dire singolarmente dell'unica natura delle tre persone 542; perciò si deve dire singolarmente: Dio Padre, Dio Figlio, ecc. 529; non «tre Dèi» 71 73 75 176 529 546 683 853 1330; non «tre Onnipotenti, Increati, Incommensurabili, ecc.» 75 529 (va contro questa regola 173: «omnia potentes»); Dio non è

triplice (triplex), ma trino (trinus) 528; Dio non è in tre persone distinto, ma in tre distinte persone (2696) 2697 2830; non si battezza nei nomi del Padre, ecc., ma nel nome del Padre, ecc. 415 441.

Conseguenze per il culto: la sostanza indistinta della Trinità deve essere adorata in modo distinto 367; non è appropriato adorare una sola persona della Trinità, ma si deve prestare alla Trinità un'adorazione comune 3325; perciò non c'è una festa propria per il Padre, per il Figlio e per lo Spirito Santo, ma feste in rapporto alla storia della salvezza 3325.

Non si può fare una separazione tra la natura divina e le persone 745 803; viene condannato un triteismo, che separa l'unica natura delle persone e introduce tre dèi personali, tre volontà e tre attività 112 115 367 545 1880 3325; tuttavia non si deve negare in Dio ogni distinzione *973s*.

B 4c c. - L'OPERARE DEL DIO UNO E TRINO

B 4ca **L'unità dell'operare delle persone divine nella creazione e nella storia della salvezza**. Al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo va attribuito un unico operare (171 325) 415 441 501 531 542 545s; in base al principio: tutto in Dio è un'unità, nel limite in cui non si opponga la contrapposizione propria della relazione **1330**.

Le opere della Trinità sono inseparabili, indivise, comuni 491 531 535 538 571 618 3326; nessuna persona opera prima o dopo o senza l'altra 531; le persone divine [a]*non sono tre origini* della creazione, ma solamente *una*, cioè [b]*solo la natura divina* 800 [b]**804 1331**.

Perciò l'incarnazione fu comunemente operata dall'intera Trinità 491 535 571 801 3327; l'invio di Gesù Cristo come opera della SS. Trinità: E 4a.

La Chiesa appare come il popolo riunito dall'unità del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 4140; sussiste una certa somiglianza tra l'unità delle persone divine e l'unità dei figli di Dio nella verità e nell'amore 4324; nell'operare e nella remissione dei peccati lo Spirito Santo è unito al Padre e al Figlio 145; sebbene l'inabitazione e l'opera salvifica nelle anime dei giusti venga attribuita allo Spirito Santo, esse sono comuni alla Trinità 3331 3814; la Chiesa nei tempi rimane l'opera della SS. Trinità: G 1cc; G 3aa (il fondamento divino dell'unità della Chiesa).

B 4cb **Le peculiarità dell'operare delle persone divine nella creazione e nella storia della salvezza**. Fondamento: una precisa somiglianza tra l'opera e la peculiarità della corrispondente persona divina 573 3326.

Di conseguenza la creazione viene riferita alle singole persone secondo la formula: il Padre, dal quale sono tutte le cose; il Figlio, mediante il quale sono tutte le cose; lo Spirito Santo, nel quale sono tutte le cose 421 680 (851) 3326; o: il Padre ha fatto tutto mediante il Figlio e lo Spirito Santo 171.

Facoltà spirituali, che vengono attribuite alla Trinità: al Padre la memoria, al Figlio l'intelligenza, allo Spirito Santo la volontà 573.

Al Padre vengono attribuite le opere nelle quali eccelle la potenza 3326, la creazione dell'universo 171 3326; cf. C 1 (Dio, il creatore del cielo e della terra); circa l'appellativo «onnipotente» attribuito al Padre cf. B 1b; l'invio di Gesù Cristo come opera del Padre: E 4b.

Al Figlio vengono attribuite le opere in cui eccelle la sapienza 3326; la riconciliazione degli uomini con Dio 3326; il mistero della Trinità fu rivelato nella storia della salvezza soprattutto da Cristo 4522: B 2b (il Figlio, mediatore della creazione e della salvezza); C 1c (il Figlio di Dio come mediatore della creazione); E 3 (Gesù Cristo, il redentore); E 4c (missione di Gesù Cristo).

Allo Spirito Santo vengono attribuite le opere nelle quali eccelle l'amore e la bontà divina 3326; l'incarnazione del Verbo: E 2a (concepimento e nascita di Gesù Cristo); E 4d (l'invio di Cristo come opera dello Spirito Santo); il suo aiuto nella santificazione dell'anima, il suo inabitare nei giusti: B 3b (lo Spirito di Dio nella creazione e nella storia della salvezza).

C. - DIO CREA IL MONDO E GLI FA GRAZIA

1. La fede in Dio, il creatore del cielo e della terra

a. - Dio, il creatore di tutte le cose — C 1a

Dio è il creatore ([a]*autore*; [b]*origine*) di tutte le cose, del cielo e della terra, delle cose visibili e invisibili, dei tempi 19 21s 27-30 36 40//51 55 60 **125** **150** 188 191 **800** **3001s** [b]**3004** **3025** 3538 3955 4102 [b]4206 [a]4320 4334; «da lui sono tutte le cose» 60 421 680 (851) 3326; egli ha fondato il mondo e lo conserva 4203 4302; egli sostiene tutte le cose e fa che esse siano quelle che sono 4336; Dio dona a tutti vita, respiro e ogni cosa 4140; egli è il dominatore dell'universo 1 5.

La creazione viene riferita alle singole persone divine: al Padre, da cui tutte le cose sono, al Figlio, mediante cui tutte le cose sono, allo Spirito Santo, in cui tutte le cose sono 421 680 (851) 3326; il Padre ha fatto tutto mediante il Figlio e lo Spirito Santo 171; cf. B 4c (l'operare del Dio uno e trino nella creazione); C 1c (il Figlio di Dio come mediatore della creazione); C 1d (l'operare dello Spirito Santo nella creazione).

Al di fuori della Trinità non c'è nulla che non sia stato creato 285.

Cf. B 1f (Dio crea e guida il mondo); B 4c (l'operare del Dio uno e trino nella creazione).

b. - Dio, l'unico creatore — C 1b

Non ci sono due cause agenti del mondo o due dèi, [a]*il Dio delle cose visibili e il Dio delle cose invisibili*, [b]*l'autore dell'Antica e l'autore della Nuova Alleanza* [b]198 [a]199 [b]325 ([b]685) [b]790 [b]854 [b]1334 [a]1336 ([b]1501); cf. A 3bb (ispirazione); anche il diavolo è una creatura di Dio, non un principio increato (del male) 286 457s 800 (1078); il diavolo non ha forza creativa 458.

La forza creativa (o [a]onnipotenza) non può essere trasmessa a nessuna creatura [a]*2170s* 3624.

Cf. B 4c (l'operare del Dio uno e trino nella creazione).

C 1c c. - Il Figlio di Dio come mediatore della creazione

Il Figlio di Dio, l'immagine di Dio, è la causa d'origine della forma, bellezza e ordine di tutte le cose 3326; Dio crea e conserva tutte le cose mediante la Parola 4203; Cristo ha assunto e riassunto in sé il mondo 4338 (4345); in lui tutte le cose sono state fatte e hanno sussistenza 4114; a tutti i mutamenti è di base ciò che non muta e che ha il suo ultimo fondamento in Cristo 4310; Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno 4310; Cristo, l'inizio, è prima di tutti 4114; egli è l'inizio dall'inizio 1331; il piano di Dio inizia dall'eternità in Cristo 4814; mediante Cristo e in lui il Padre volle ricreare ciò che già aveva creato 4616.

Cristo è – : l'immagine del Dio invisibile 3326 4310 4322 4814; – : il primogenito di tutta la creazione 40 50s 60 (490) 4310; – : il Figlio ([a]la Parola di Dio), mediante il quale ([a]la quale) tutto è ([a]divenuto) 40//51 60 125 150 421 680 [a]4338 [a]4345; «mediante il quale i tempi sono stati ordinati» 50s; – : il creatore di tutte le cose 485; – : il Signore di tutte le cose ([a]di tutti) 3913 4114 [a]4158; cf. E 3bd (regalità di Gesù Cristo).

Cristo è l'uomo perfetto 4322 4338 4345; cf. C 4fh (Cristo, l'uomo perfetto); C 4fi (Cristo, la salvezza dell'uomo); C 4jl (Cristo e la vocazione umana); E 3a (Cristo, il mediatore della salvezza); E 5b (Cristo è una sola sostanza con gli uomini).

Cristo è fine e centro della storia: C 5b; M 3bf (vita eterna e regnare con Cristo).

L'operare di Cristo nel mondo: C 4de (l'operare di Cristo tra gli uomini e nella storia); E 2 (i misteri della vita, morte ed esaltazione di Gesù Cristo); E 3 (Gesù Cristo, il redentore).

Piano della creazione di Dio e redenzione in Cristo: C 1ga (Dio come Signore dell'universo e della storia); E 3a (Gesù Cristo, il mediatore della salvezza).

Cf. B 2b (il Figlio del Padre mediatore della creazione e della salvezza); B 4c (l'operare del Dio uno e trino nella creazione).

C 1d d. - L'operare dello Spirito Santo nella creazione

Lo Spirito Santo è colui, «nel quale tutte le cose sono» 421 680 3326; egli riempie la terra 4311; egli rinnova il volto della terra 4326; egli guida il corso dei tempi 4326; viene condannato: [lo Spirito Santo è l'anima del mondo] *722*.

Lo Spirito Santo è la fonte dei doni che vengono concessi alle creature: l'esistenza e la grazia 4781; cf. F 2cd (doni dello Spirito Santo).

Cf. B 3b (lo Spirito Santo nella creazione e nella storia della salvezza); C 4df (l'operare dello Spirito Santo tra gli uomini e nella storia); B 4c (l'operare del Dio uno e trino nella creazione).

C 1e e. - Dio crea buone le cose

Tutte le creature sono create buone da Dio 285 470 685 1333 1350 4336; tuttavia vengono condannate affermazioni troppo ottimiste *1044s 1047*.

Cf. C 4b (l'uomo creato buono da Dio).

f. - Dio permette il male C 1f

L'origine del male. Il male è privazione del bene 3251; il male non è una sostanza o natura, ma [a]*punizione della sostanza* [a]286 1333; cf. D 1a (tentazione da parte dello spirito maligno). C 1fa

Vengono condannati errori (dei manichei e priscilliani) sull'origine del male: [principio e sostanza del male è il diavolo] 286 457 874; cf. C 1b (Dio, l'unico creatore).

La *libertà* delle creature come origine del male: libertà non significa il diritto di fare tutto, anche il male 4317; C 1ic (autonomia delle cose terrene); C 2b (il peccato degli angeli e i suoi effetti); C 4fc (libertà dell'uomo); D 1a (tentazione da parte dello spirito maligno); D 1b (motivo del peccato dell'uomo).

S

Dio permette il male 3251; Dio sa in anticipo del male, non lo stabilisce però in anticipo 628 685; la prescienza del male non significa che esso accada per necessità *333* 627. C 1fb

Viene condannato: [Dio provoca le opere maligne dell'uomo] **1556**; [Dio non può impedire il male] *727*.

Interpretazioni del male condannate: [il compito di fare il male fu affidato da Dio al demonio] *1223*; [le tentazioni degli uomini sono sempre punizione di un peccato – : [a]*anche in Maria e nei martiri*; – : esse sono una [b]*purificazione del peccatore*] [a]1972s [b]2470.

Cf. D 1ad (Dio permette il male); F 1d (l'elezione di Dio per grazia).

g. - Dio guida tutto secondo la sua provvidenza C 1g

Dio come Signore dell'universo e della storia. Dio è – : il dominatore o governatore dell'universo 1 5 *3003* 3875; – : il re dei tempi 21s; – : il Signore della storia umana e della storia della salvezza 4341; egli ha creato tutto il mondo secondo la libera e nascosta risoluzione della sua sapienza e bontà 4102; egli guida il mondo con la sua provvidenza 629 *2901* **3003** 3251 3875; la provvidenza e le deliberazioni di salvezza di Dio si estendono a tutti fino alla fine dei tempi 4195; il mondo secondo il suo decreto sarà trasformato e raggiungerà il compimento 4302; cf. C 1h (Dio è il fine del mondo); C 5a (Dio e il fine della storia); M ((Dio porta a compimento il mondo e l'uomo nel suo regno). C 1ga

Dio è *onnisciente* e *onnipotente*: B 1b (il volere di Dio); egli conosce il futuro delle creature (333 419) 621 625-629 646 685 3003 3646; cf. B 1b (il sapere di Dio).

Il *piano* della creazione non può venir separato dal piano della redenzione 4579; il piano di Dio inizia in Cristo e ha in lui il suo apice 4814; ci può essere progresso solo perché Dio Padre dall'inizio voleva condividere la sua gloria con l'uomo in Cristo 4814; cf. A 1a (formulazione concettuale dell'evento della rivelazione: l'intenzione di Dio); A 1c (tappe della rivelazione); C 1c (il Figlio di Dio come mediatore della creazione); C 4d (Dio vuo-

le la salvezza dell'uomo e gli concede comunione); C 4fh (Cristo, l'uomo perfetto); C 4ie (progresso); C 4jl (Cristo e la vocazione umana); C 5 (fine e compimento della storia); E 3 (Gesù Cristo, il redentore); E 4 (l'invio di Gesù Cristo); F 1 (misericordia di Dio e sua volontà salvifica universale).

La *storia* concorda con le promesse fatte all'inizio 4813; cf. C 5 (fine e compimento della storia).

Dio *sceglie* degli uomini: E 6c (elezione di Maria); F 1d (elezione di Dio per grazia). *Opere* degli uomini e *grazia* di Dio: F 3d (l'uomo giustificato viene portato a compimento in quanto Dio ricompensa per grazia i suoi meriti); F 5a (carattere gratuito della grazia); F 5c (grazia di Dio e libertà dell'uomo); ogni moto del buon volere è da Dio 244.

Cf. C 1gc (cooperazione degli uomini all'opera di Dio); C 1ic (autonomia delle realtà terrene); C 4fc

e L 1b (libertà dell'uomo).

C 1gb **La storicità e il compimento del mondo**. La forma di questo mondo, deformato dal peccato, passa 4339; cf. C 5 (fine e compimento della storia); D 6 (mondo e storia sotto la schiavitù del peccato); (Dio porta a compimento mondo e uomo nel suo regno); part. M 3be (compimento del mondo).

C 1gc **Cooperazione degli uomini all'opera di Dio**. Nel piano di Dio è inclusa la storia umana nella quale l'uomo cerca di migliorare la propria situazione 4334 (4813) 4814; Dio dà agli uomini il potere di trasformare e perfezionare il mondo 4480; mediante il loro servizio nella società essi continuano a sviluppare l'opera del creatore e contribuiscono ad attuare il piano divino **4334**; le loro opere non costituiscono un'opposizione alla potenza di Dio, ma le loro vittorie sono segni della grandezza di Dio e frutto del suo disegno **4334**; cf. C 4ie (progresso).

La Chiesa deve collaborare alla realizzazione del disegno di Dio per la salvezza del mondo 4141; cf. G 2bb (carattere sacramentale della Chiesa); G 7aa (Chiesa, mondo e genere umano).

Partecipazione degli uomini all'opera di Gesù Cristo: E 6d.

L'uomo nella libertà, le sue opere e la grazia di Dio: F 3d (l'uomo giustificato viene portato a compimento in quanto Dio ricompensa per grazia i suoi meriti); cf. F 5c (grazia di Dio e libertà dell'uomo).

Chi con umiltà cerca di esplorare i misteri delle cose viene guidato dalla mano di Dio 4336; cf. C 4id (ricerca umana e scienza).

Negli eventi, bisogni e desideri umani ci sono segni della presenza o del disegno di Dio 4311; ogni moto del buon volere è da Dio 244.

Anche nell'*ordine sociale* si deve riconoscere l'immagine delle perfezioni divine 3772 (3978); le orme dell'amore divino compaiono nel giusto, quelle della potenza e della sapienza divina perfino nell'ingiusto 3331.

Vengono condannate affermazioni che mettono in dubbio il valore e la necessità dell'operare umano *2201*/*2255* 3817 3846.

C 1gd **Condanne**. Viene condannato il deismo, che nega l'agire di Dio negli uomini e nel mondo *2902*; vengono condannate affermazioni fatalistiche: [anime e corpi degli uomini, [a]*compreso Cristo*, sono guidate [b]*dal destino*, [c]*dagli astri*, [d]*da un'assoluta necessità*] [c]283 [abc]459s [d]*1177* [ac]*1364*.

h. - Dio è il fine del mondo C 1h

Dio è il fine di tutte le cose 3004 3538 4206 (4313) 4320.

Il mondo fu creato a gloria di Dio **3025**; la creazione è ordinata alla lode di Dio 4162; le opere e meriti degli uomini (dei santi) sono da riportare alla gloria di Dio 243 (675 1824s) 3325 3743; l'uomo deve rapportare se stesso e l'insieme delle cose a Dio 4334; viene condannato: [la gloria di Dio si rivela in egual modo nell'opera buona e nell'opera cattiva, anche nella bestemmia] *954-956*.

Dio ha creato il mondo non per accrescere la sua beatitudine o per acquistare pienezza, ma per rivelare la sua perfezione **3002**; cf. A 1a (formulazione concettuale dell'evento della rivelazione); A 1c (tappe della rivelazione).

Interrogativi dell'uomo sul fine ultimo delle cose 4303; cf. C ja (vocazione dell'uomo a una vita superiore).

Dio come fine dell'uomo: C 4jb (vocazione dell'uomo alla comunione con Dio).

Cf. C 5 (fine e compimento della storia); M (Dio porta a compimento mondo e uomo nel suo regno); part. M 3be (compimento del mondo).

S

i. - La formulazione concettuale del creare divino e della differenza tra creatore e creatura C 1i

La formulazione concettuale del creare divino. Le cose ([a]secondo l'intera loro sostanza) furono prodotte dal nulla 285 790 **800** **1333** [a]**3025** 3955; vengono condannati gli asserti opposti del panteismo e dell'ontologismo 2846s **3024** *3214-3219*. C 1ia

La creazione è libera da qualsiasi necessità **1333** 2828 **3002** **3025** *3218* 3890 (4102).

La creazione *non è dall'eternità*, ma un atto di volontà di Dio [a]*dall'inzio del tempo* ([b]contro coloro che affermano un mondo eterno senza fine) [b]410 [b]*951-953* 1333 [a]**3002** [b]3890.

Il *concetto «creazione»*: viene respinta la sua nuova versione pretesa dal modernismo 3464; uso non appropriato: ([a]*il Padre «creò» il Figlio*; [b]*Gesù fu «creato» da Maria*) [a]114 [b]536.

La differenza tra creatore e creatura. Dio è eccelso al di sopra di tutto quanto è creato 3001; egli trascende la natura umana 3973 3978; non c'è nessuna creatura per la quale Dio sia la sua propria natura 285; Dio è increato, infinitamente perfetto, eccelso al di sopra di tutto, incomprensibile, semplice, immutabile, sostanza spirituale, invisibile, incommensurabilmente eterno: B 1c (Dio eccelso al di sopra di tutto quanto è limitato); il Padre è senza inizio: B 1d. C 1ib

Dio è distinto dal mondo ([a]realmente ed essenzialmente) *2901* [a]**3001**.

Tra il creatore e la creatura sussiste pur nella somiglianza una dissomiglianza ancora maggiore **806**; tesi tomistiche sull'essenza metafisica dell'ente creato e sulla sua diversità dal creatore, sull'analogia entis come pure su potenza e atto 3601-3604 3608 3622 3624; l'uomo dipende da Dio, suo creatore 3008.

C 1ic **L'autonomia delle realtà terrene** non viene sospesa dal fatto di essere creature. Tutte le cose create e le società sono dotate di proprie leggi e valori e di un proprio ordine, che l'uomo deve tener presente e forgiare **4336** (4343).

È data un'*erronea comprensione dell'autonomia*, se «autonomia delle realtà temporali» significa che le cose create non dipendono da Dio e l'uomo le può usare senza rapportarle a Dio 4336; il movimento per la promozione dei diritti dell'uomo deve essere salvaguardato da autonomie erronee 4341.

Nell'*ordine divino* non solo non viene sospesa la giusta autonomia della creazione e particolarmente dell'uomo, ma collocata nella sua propria dignità **4341**; la creatura senza il creatore si sprofonda nel nulla 4336; la creatura dotata di ragione non è rivale del creatore 4334.

Tutti i credenti, indifferentemente di quale religione, hanno percepito una manifestazione di Dio nel linguaggio delle creature 4336; Dio si manifesta ininterrottamente agli uomini nelle cose create 4203; cf. A 2ab (capacità dell'uomo di conoscere verità religiose).

Autonomia dell'*uomo*: C 4fc e L 1b (libertà dell'uomo).

L'uomo e l'autonomia delle realtà terrene: C 4hb.

C 1id **Vengono condannati gli errori del panteismo e dell'ontologismo** in rapporto alla distinzione tra Dio e creazione: particolarmente: [[a]*Dio e natura sono identici*; [b]*lo Spirito Santo è l'anima del mondo*; [c]*i concetti universali non si distinguono quanto alla realtà da Dio*; [d]*la natura umana o l'anima è qualcosa di increato*; [e]*la creatura è un puro niente*] [d]285 [b]*722* [e]*976* [d]*977 1043* [c]*2843* [a]*2901* [a]**3023** *3201-3216*.

C 1ie **Estensione e diversità delle creature**. *Estensione*: viene condannato: [Dio ha tanto creato quanto poteva escogitare] 410.

Diversità: Vengono distinte due specie ([a]«utraque creatura») di creature, cioè quelle spirituali (invisibili, il cielo) e le corporee (visibili, la terra) 19 27-30 36 40//51 125 150 [a]800 [a]3002 3021; tra materia e spirito c'è una differenza essenziale (nessuna [a]identità) [a]*2901* 3891.

2. Il mondo celeste: gli angeli

C 2a a. - Gli angeli come messaggeri di Dio

C 2aa **La natura degli angeli**. Gli angeli sono creati da Dio 800 (1078); non sono della sostanza di Dio 455; sono creature personali 3891; dispongono di una naturale sublimità 286; sono intelligenti 475 2856; tesi tomistiche sulle creature spirituali 3607 3611; errore sulla riproduzione degli angeli *1077*.

C 2ab **Gli angeli come mediatori tra Dio e gli uomini**. Dio dona agli angeli grazia, carismi celesti e l'inabitazione di Dio (633 2800 3815); giustamente i loro meriti vengono chiamati grazia *1901//1905*; essi sono in certo modo mediatori tra Dio e gli uomini 3320.

Culto degli angeli: J 1eg (culto dei santi); M 3bd (comunione degli angeli e dei santi).

b. - Il peccato degli angeli e le sue conseguenze C 2b

Cf. C 1f (Dio permette il male); D 1a (tentazione da parte dello spirito maligno).

3. Il mondo visibile C 3

S

Dio creò il mondo visibile 800 3002; non l'ha creato il demonio: C 1b (Dio, l'unico creatore); C 1fa (origine del male); tesi tomistiche sulla creatura corporale 3608-3613.

Dio *dà testimonianza di sé* ininterrottamente agli uomini nelle cose create 4203; cf. A 2ab (capacità dell'uomo di conoscere verità religiose).

L'*autonomia* delle realtà terrene: C 1ic.

L'*orientamento* delle realtà terrene a Dio: C 1h (Dio è il fine del mondo); C 5a (Dio e il fine della storia).

Il mondo è sotto la schiavitù del peccato 4302 4339; la sua forma deformata dal peccato passa 4339; l'uomo viola l'ordine tra di lui e le cose create 4313; cf. C 4kb (conseguenze della peccaminosità dell'uomo sul mondo e la storia); D 6 (mondo e storia sotto la schiavitù del peccato).

La *storicità* e il *compimento* del mondo: C 1gb; C 5 (fine e compimento della storia); M (Dio porta a compimento mondo e uomo nel suo regno); part. M 3be (compimento del mondo).

Mondo e *uomo*: il mondo è il teatro della storia del genere umano contrassegnato dalla sua attività 4302; gli elementi del mondo raggiungono nell'uomo mediante la sua intelligenza il loro apice e innalzano la loro voce per lodare liberamente il creatore 4314; il primato dell'uomo nei confronti delle cose 4694; l'uomo è posto sopra tutti gli esseri viventi 4812; egli è simile ad essi 4812; tutto quanto è terrestre deve orientarsi a lui come centro e apice 4312; Dio creò tutto per l'uomo 4339; l'uomo domina e usa le creature terrestri per la gloria di Dio 4312 4334 (4337) 4448 4812; rispetto di fronte alle realtà della natura, il cosmo 4816; l'ordine tra gli uomini e tutte le cose create 4313; uomo e creazione: C 4fb (dignità dell'uomo); C 4h (uomo e creato); L 4f (rapporto responsabile con i beni creati).

Vengono condannate le affermazioni: [il cielo e gli astri hanno un'anima e sono forze intelligenti] 408; [la fugacità delle creature contiene in sé una contraddizione] *1047*.

4. L'*uomo*

a. - L'origine del genere umano C 4a

Dio ha creato l'uomo 800 3002 3008 3955 4314 (4341); egli fu creato da Dio per amore e viene conservato per amore 4319; Dio come origine dei popoli 4195; Dio ha voluto l'uomo per amore dell'uomo stesso 4324; piano e volontà di Dio: il vero bene dell'uomo 4335.

Viene condannato: [la natura umana non si distingue dalla natura del creatore] 285.

Adamo ed Eva sono i primi uomini creati da Dio 443 *1363*; viene condannato il poligenismo: [ci sono uomini che non discendono da Adamo per generazione naturale] 3897.

L'uomo spesso si rifiuta di riconoscere Dio come sua origine. Con ciò cade nel disordine la relazione dell'uomo con Dio, con se stesso, con gli altri uomini e con tutte le cose create **4313**; cf. D 1c (natura del peccato).

L'uomo dipende da Dio, suo creatore 3008.

Cf. C 1 (Dio, creatore del cielo e della terra).

C 4b b. - L'UOMO CREATO BUONO DA DIO

C 4ba **Assenza del peccato**. Dio ha creato l'uomo intatto, senza peccati 239 389 621; Adamo [a]*aveva una libera volontà* e [b]*la forza di amare, di credere e di operare come è conveniente* [a]239 [b]396 ([a]398) ([b]400) [a]621 ([a]1521 [a]1555) [a]3955.

Cf. C 1e (Dio crea buone le cose).

C 4bb **Santità e giustizia**. L'uomo fu creato in santità e giustizia 621 (633) **1511** 4313; l'originaria giustizia e santità erano per Adamo un dono della grazia (389) *2616* 3891; Adamo come prototipo di Cristo 4322; somiglianza a Dio 4322.

Vengono condannate le affermazioni dirette contro il carattere di grazia dello stato di natura incorrotto: [[a]*le buone opere di Adamo erano per loro natura meritorie della vita eterna*; [b]*i suoi meriti e la sua beatitudine vengono a torto chiamati grazia*; [c]*Dio non avrebbe potuto dall'inizio creare l'uomo così come egli ora nasce, cioè senza la giustizia naturale*] [ab]*1901*//*1926* [c]*1955* [c]*1979* *2434-2437*.

I valori che risultano dalla costituzione dell'uomo conferita da Dio sono buoni 4311.

Cf. F 3 (l'uomo giustificato).

C 4bc **Immortalità**. Adamo era immortale 222 (1511); l'immortalità era per Adamo un dono della grazia, non una condizione naturale *1978 2617*.

C 4c c. - L'UOMO HA PECCATO ED È SOTTO IL POTERE DEL PECCATO

Cf. C 4fg (peccaminosità dell'uomo e le sue conseguenze); C 4gl (malessere nella società a motivo del peccato umano); C 4ha (ordine tra Dio, l'uomo e il creato); C 4if (l'operosità umana corrotta dal peccato); C 4kb (conseguenze della peccaminosità dell'uomo come impedimento per il compimento della sua vocazione); C 4kb (conseguenze della peccaminosità dell'uomo sul mondo e la storia); C 4kd (minacce e problemi del genere umano); C 4ke (poveri), C 4kg (ricerca di senso da parte dell'uomo); D (il peccato delle creature che Dio perdona).

C 4d d. - DIO VUOLE LA SALVEZZA DELL'UOMO E GLI CONCEDE COMUNIONE

C 4da **Dio nella sua grazia vuole la salvezza dell'uomo**. La salvezza come liberazione da ciò che degrada l'uomo, dal peccato e dal male, e la gioia di riconoscere

Dio e di essere riconosciuto da lui. Ciò inizia nella vita di Cristo, viene acquisito per sempre mediante la sua morte e la risurrezione e deve essere continuato nella storia fino alla venuta di Cristo 4571; cf. C 4fi (Cristo, la salvezza dell'uomo); C 4jc (chiamata di tutti gli uomini alla salvezza); E 3a (Gesù Cristo, il redentore).

Circa la grazia divina e la volontà di salvifica universale di Dio cf. F (Dio giustifica e santifica l'uomo); part. F 1 (misericordia di Dio e sua volontà salvifica universale).

Dio ha scelto l'uomo e lo ha redento. Dio è buono e misericordioso verso gli uomini 62 236 248 309 1534 1548s 1562 1576 1668 1696 4166 (4197) 4318 4685; egli ha per tutti premura paterna 4324; egli è il Padre di tutti 4199; in Cristo come messia si è rivelata la misericordia di Dio 4685; B 1b (volontà di Dio: Dio è misericordioso); F 1 (misericordia di Dio e sua volontà salvifica universale). **C 4db**

S

Il Padre ha scelto nel Figlio gli uomini prima della fondazione del mondo e li ha predestinati alla figliolanza adottiva 621 4103; egli ha stabilito di elevare gli uomini alla partecipazione della vita divina 4102; egli volle già dall'inizio condividere la sua gloria in Cristo con l'uomo 4814; chiamata dell'uomo alla comunione e al dialogo con Dio; A 1a (formulazione concettuale dell'evento della rivelazione); A 1c (tappe della rivelazione); C 4fb (dignità dell'uomo).

Dopo la caduta di Adamo il Padre non abbandonò gli uomini, ma concesse loro aiuti per la salvezza in vista di Cristo, il redentore 4102 (4203); egli si è scelto Israele come popolo e ha concluso con esso un'alleanza 4122 (4140) 4332 4198 4221; cf. A 1c (tappe della rivelazione); E 1b (promessa di Gesù Cristo nell'Antica Alleanza); E 1c (salvezza dei pagani e dei credenti dell'Antico Testamento mediante la speranza nel Promesso); G 1bb (Chiesa prefigurata nell'Antico Testamento); G 3ce (Chiesa e religioni); K 1a (segni sacramentali nell'Antica Alleanza).

Dio ha redento gli uomini in Cristo: C 4f (Cristo, l'uomo perfetto); C 4fi (Cristo, la salvezza dell'uomo); C 5b (Cristo e il fine della storia); E (Dio salva gli uomini mediante Gesù Cristo); part. E 3 (Gesù Cristo, il redentore).

Dio giudicherà gli uomini e porterà a compimento il mondo: M 2 (compimento del dominio di Dio).

Dio condurrà gli uomini nel suo regno eterno: M 3 (vita del mondo futuro).

Dio si è rivelato all'uomo. Dio dall'inizio e nel corso della storia si è rivelato agli uomini: nelle cose create, ai progenitori, ai patriarchi, a Mosè, ai profeti e in Cristo, suo Figlio 800 4203; cf. A 1c (tappe della rivelazione); A 2a (capacità dell'uomo di conoscere verità religiose). **C 4dc**

Dio e le religioni. Dio si mostra agli uomini nelle religioni e li fa entrare in rapporto con sé: A 1a (precisazioni concettuali dell'evento della rivelazione); A 1c (tappe della rivelazione); A 2ab (capacità dell'uomo di conoscere verità religiose); G 3ce (rapporto della Chiesa con le religioni). **C 4dd**

L'operare di Cristo tra gli uomini e nella storia. Cf. C 4fh (Cristo, l'uomo perfetto); C 4fi (Cristo, la salvezza degli uomini); C 5b (Cristo e il fine della storia); E 2 (i misteri della vita, morte ed esaltazione di Gesù Cristo; il suo operare nella storia mediante lo Spirito); E 3 (Gesù Cristo, il redentore); G 1be (la Chiesa rimane l'opera della SS. Trinità). **C 4de**

C 4df **L'operare dello Spirito Santo tra gli uomini e nella storia.** Lo Spirito Santo – : guida il corso dei tempi 4326; – : offre a tutti la possibilità di unirsi al mistero pasquale 4322; – : assiste lo sviluppo dell'ordine sociale nella verità, giustizia, amore e libertà 4326; nello Spirito Santo l'uomo viene trasformato in una nuova creatura 4337;

cf. B 3b (lo Spirito Santo nella creazione e nella storia della salvezza); G 1be (la Chiesa rimane l'opera della SS. Trinità).

C 4e e. - La natura di corpo e anima dell'uomo

C 4ea **La complessa natura dell'uomo.** Dio all'inizio ha creato la natura umana come *una* e ha destinato gli uomini all'unità 4132; la natura umana consiste [a]*in certo senso contemporaneamente di spirito* o [b]*anima dotata di intelligenza* e corpo 250 [b]272 [a]800 [b]900 [a]3002 4314 (4812); l'*unico* e intero uomo di corpo e anima, cuore e coscienza, spirito e volontà 4303; l'uomo è un microcosmo 3771; cf. la natura umana di Cristo: E 5b (Gesù Cristo è una sola sostanza con gli uomini).

C 4eb **L'anima dell'uomo.** Essa è il *principio vitale* dell'uomo 2833; l'anima [a]*razionale* è davvero, per sé, [b]*sostanzialmente* la forma [c]*immediata* del corpo umano [b]900 [a]**902** [ab]1140 [ac]2828; parti dell'anima nelle quali consiste la vera natura dell'uomo 4812.

L'anima è spirituale ([a]spiritualis) o razionale ([b]rationalis/intellectualis) [b]657 [b]**902** [b]**1440** [b]2828 [a]3771 [a]4314; è dotata di coscienza e volontà 4653; l'anima è immortale **1440** 2766 3771 4400 4314; è più preziosa del corpo 815; cf. l'anima razionale di Cristo: E 5b (Gesù Cristo è una sola sostanza con gli uomini).

L'uomo deve riconoscere in se stesso l'anima spirituale e immortale 4314; l'anima continua a sussistere dopo la morte dell'uomo, così che l'«io umano» – senza il completamento del suo corpo – nel frattempo continua a sussistere 4653.

C'è *una sola* anima nell'uomo, non due 657s; in corrispondenza alla molteplicità dei corpi nei quali vengono infuse, ci sono molte anime; con ciò si condanna l'errore che: [c'è un'unica anima comune a tutti gli uomini] **1440**.

Tesi tomistiche sull'anima e le sue facoltà 3613-3622; vengono condannati errori circa la sua costituzione *977 3220-3224*.

Origine dell'anima: è [a]*direttamente* creata da Dio [b]*dal nulla* (190 360) [b]685 [a]3896 (3953); l'anima non viene prodotta mediante generazione naturale 360s *1007 3220*; non si sviluppa da un principio puramente sensitivo *3220s*; non è [a]*dalla sostanza divina* o [b]*una parte di Dio* [ab]190 [ab]201 [a]285 [a]455 [b]685.

Viene condannato: [le anime degli uomini erano preesistenti in cielo e per punizione dei loro peccati esiliate nei corpi] 403 456.

L'anima non può venir derivata solo da premesse fisiche e sociali **4314**.

L'anima (e il corpo) nella *beatitudine eterna*: M 3b (eterna beatitudine); part. M 3ba (premesse della beatitudine); M 3bb (visione di Dio).

C 4ec **Il corpo dell'uomo.** L'uomo con la sua costituzione corporea riunisce in sé gli elementi del mondo materiale che raggiungono in lui il loro apice **4314**; egli deve ritenere buono e degno il suo corpo a motivo della sua creazione

da parte di Dio e della sua risurrezione nell'ultimo giorno e non può disprezzarlo 4314; egli non può far servire il suo corpo, in cui deve glorificare Dio, a tendenze depravate 4314.

Può venir affermata l'*origine* del corpo da materia vivente già esistente 3896; viene condannato l'errore dei manichei: [la formazione del corpo è un'opera del diavolo] 462s.

La vita fisica è un *bene* fondamentale, giacché tutti gli altri beni della persona si fondano su di essa e da essa si sviluppano (4552) 4791; cf. L 4d (doveri e diritti in rapporto al corpo del prossimo); L 5g (diritti dell'uomo).

Diritto alla vita, incolumità del corpo e esistenza decorosa: L 3c; L 4d; L 5g (diritti dell'uomo); *doveri* nei confronti del proprio corpo e di quello del prossimo: L 3c; 4d.

S

Sessualità dell'uomo: L 3c (doveri e diritti nei confronti del corpo); L 6b (sessualità umana).

Trasmissione della vita umana: L 6c.

Cura del corpo dei defunti: L 4d (doveri e diritti nei confronti del corpo del prossimo).

Ferito dal *peccato* l'uomo esperimenta l'opposizione del corpo 4314; cf. D 2bc (conseguenze del peccato originale); D 3be (conseguenze del peccato).

Risurrezione e *trasfigurazione* del corpo: M 3a; M 3bc.

Sofferenza e *morte*: C 4ef; M 2ba.

La *Chiesa* si oppone a una valutazione eccessiva a favore o a sfavore del corpo umano 4341.

Il cuore dell'uomo. Nel suo cuore l'uomo trova la sua interiorità e qui lo attende Dio 4314; nel cuore l'uomo decide sulla sua sorte 4314; da Dio è iscritta nel cuore una legge interiore 3247s (3272) 3780s 3956 4316 4580; cf. C 4ss (coscienza); L 1c (il comando della ragione come legge naturale); L 1e (coscienza). **C 4ed**

Dio scruta i cuori 4314; egli conosce i cuori e quanto è nascosto 670 2866; egli solo ne è il giudice e l'esaminatore 4328; B 1b (conoscenza di Dio).

Squilibrio e corruzione del cuore umano e sue conseguenze sull'uomo e il mondo 4310s; cf. D 1b (motivo del peccato umano); D 4a (peccato nei rapporti sociali: occasioni e cause).

Cristo con la forza del suo Spirito opera nei cuori degli uomini 4338.

Convergenza del messaggio della *Chiesa* con i desideri del cuore umano **4321** 4326; nulla al di fuori di esso può bastare al cuore umano 4321.

Educazione degli uomini a una *cultura del cuore* 4331; cf. L 13 (ordinamento della cultura).

Cf. L 3b e L 4c (Doveri e diritti nei confronti di spirito e cuore).

Lo spirito e la ragione dell'uomo. L'uomo ha parte allo spirito divino. Perciò supera mediante la sua ragione l'universo delle cose **4315**; dal creatore egli viene posto dotato di ragione nella società 4321; cf. l'anima razionale di Cristo: E 5b (Gesù Cristo è una sola sostanza con gli uomini); cf. C 4fb (dignità dell'uomo); C 4h (uomo e creazione). **C 4ee**

La *capacità di verità* della ragione umana – : in generale: A 2aa; per la conoscenza delle verità religiose: A 2ab; conoscenza del disegno divino nella fede mediante il dono dello Spirito Santo 4315.

Diritto dell'uomo *alla verità* e *dovere di ricercarla*: L 3b; L 4c; dovere di aiutare gli altri a superare la loro inferiorità in rapporto alla forza spirituale 3988.

Comando della ragione come *legge naturale*: L 1c; fondamento della legge naturale in Dio: L 1d.

Ragione e *rivelazione*: A 1b (peculiarità della rivelazione); A 2a (capacità di verità della ragione umana).

Ragione umana e *Trinità divina*: B 4a (fede nel Dio trinitario)

Oscuramento della ragione mediante il *peccato* 4315; cf. D 2bc (conseguenze del peccato originale); D 3be (conseguenze del peccato).

Limiti della ragione; ragione e *fede*: A 4 (intelligenza della fede); part. A 4a (ragione e fede); L 2c (virtù della fede); ci sono interrogativi più profondi che dalla ragione non possono quasi affatto venir risolti 249.

Gli uomini sotto la *guida* della ragione debbono scoprire, promuovere e usare le loro forze naturali 4580; cf. C 4i (operosità umana); C 4jj (vocazione dell'operosità umana).

Uso della forza spirituale umana per progressi nelle scienze empiriche, nella tecnica e nella formazione intellettuale per la ricerca e il dominio del mondo materiale 4315; cf. C 4id (ricerca e scienze); C 4ie (progresso).

La *perfezione* della ragione mediante la sapienza 4315; essa dirige lo spirito dell'uomo verso il vero e il bene e lo conduce attraverso ciò che è visibile all'invisibile 4315; la rivelazione divina e la sapienza della ragione naturale portano alla luce le leggi immutabili radicate nella natura umana e che sono eguali in tutti i viventi dotati di intelligenza 4581; impiego della sapienza degli uomini per l'umanizzazione delle conoscenze umane 4315, necessità della sapienza per risolvere i problemi dell'umanità 4315; i laici devono espletare i loro compiti tenendo conto della sapienza cristiana 4343; cf. C 4ki (umanesimo cristiano come vero umanesimo).

Doveri e diritti in rapporto allo spirito e al cuore dell'uomo: L 3b; L 4c.

Dio è la fonte di tutta la verità 2811; egli è vero: B 1b (verità di Dio); egli è (infinitamente) sapiente *2901* 3001 3004 3009 3781; cf. B 1b (scienza di Dio); fondamento del diritto naturale in Dio: L 1d; *Cristo* – : come sapienza (113) 148 476; – : come Verbo, Logos: B 2b (denominazioni del Figlio di Dio); scienza di Cristo: E 5dc; lo Spirito Santo apre gli occhi dell'intelletto 4205; lo *Spirito Santo* come Spirito di verità che introduce nella verità 4104 4211 4326 4530; lo Spirito Santo come Spirito di sapienza 178 183 1726; cf. B 3b (lo Spirito di Dio nella creazione e nella storia della salvezza); G 1be (la Chiesa rimane l'opera della SS. Trinità).

C 4ef **Sofferenza e morte dell'uomo.** L'*enigma* dell'esistenza umana di fronte alla morte 4318; l'uomo teme e rifiuta giustamente la totale distruzione e la perdita definitiva della sua persona a motivo del germe d'eternità che porta in sé 4318; l'accresciuta durata della vita biologica non può bastare all'aspirazione di una vita ulteriore 4318.

La *fede* offre all'uomo una risposta nella sua paura di fronte al destino futuro 4318; cf. A 2b e L 2c (fede).

Dio solo dà una risposta alla domanda circa il significato della vita e della morte dell'uomo mediante la rivelazione nel suo Figlio **4341**; mediante e

in *Cristo* l'enigma della sofferenza e della morte, che al di fuori del vangelo porta l'uomo alla rovina, viene illuminato, **4322**; l'uomo deve rifugiarsi con la sua paura e i suoi dubbi, la sua debolezza e peccaminosità, la sua vita e la sua morte in Cristo 4641; mediante la sua sofferenza per gli uomini Cristo ha spianato la strada che gli uomini devono seguire affinché vita e morte vengano santificati 4322; cf. C 4fh (Cristo, l'uomo perfetto); E 3bb (profetismo di Gesù Cristo e Cristo come maestro); Cristo ha condiviso la sofferenza e la morte con gli uomini: E 2ba (comunione con gli uomini); E 2c (passione e morte di Gesù Cristo).

Senza il *fondamento divino* e la *speranza* nella vita eterna gli enigmi di vita e morte, colpa e sofferenza rimangono senza soluzione, così che gli uomini precipitano nella disperazione 4321; cf. L 2d (virtù della speranza). **S**

La presenza della *Chiesa* ricorda all'uomo il problema del significato della sua vita e della sua morte 4341; l'unione strettissima dei discepoli di Cristo con la gioia, la speranza, il dolore e la paura degli uomini di oggi, particolarmente dei poveri e degli oppressi di ogni tipo **4301**; cf. G 7aa (Chiesa, mondo e genere umano); amministrazione del sacramento dell'*unzione degli infermi* a malati e moribondi: K 7d e K 7e (soggetto ed effetto dell'unzione degli infermi).

La *morte* dell'uomo: M 2ba.

Subentrare della morte corporea con il *peccato* del (primo) uomo: cf. D 2bc (conseguenze del peccato originale).

Superamento della morte mediante la morte e la passione di Cristo: E 2c e E 2d (passione, morte ed esaltazione di Gesù Cristo); E 3 (Gesù Cristo, il redentore).

Chiamata dell'uomo all'*immortalità* 4812; cf. M 3 (la vita del mondo futuro); immortalità dell'anima umana: C 4eb (anima umana).

Chiamata dell'uomo da parte di Dio a un *fine beato* al di là dei limiti della miseria terrena 4318; cf. C 4jb (chiamata degli uomini alla comunione con Dio); C 4jc (chiamata di tutti gli uomini alla salvezza); M 3 (la vita del mondo futuro).

Risurrezione dei morti: M 3a.

Responsabilità dell'uomo per la sua vita nella morte e sua ricompensa: F 3d (l'uomo giustificato viene portato a compimento in quanto Dio ricompensa per grazia i suoi meriti); M 2ab (giudizio); M 2bb (giudizio individuale); M 2bc (purificazione dell'uomo); M 3a (risurrezione dei morti); M 3b (beatitudine eterna); M 3c (beatitudine come grazia e ricompensa); M 3d (dannazione dell'uomo).

Comunione con i fratelli di fede già defunti: J 1eg (culto dei santi); M 1b e M 3bd (comunione dei santi).

f. - La dignità personale dell'uomo **C 4f**

La persona umana. La *dignità* della persona umana: C 4fb. **C 4fa**

Dio, il creatore, ha voluto l'uomo per amore dell'uomo stesso: l'uomo è persona 4830; i momenti costitutivi e le relazioni essenziali di ogni persona umana superano le circostanze storiche 4580s; persona, relazione tra le persone, la loro connessione a Dio 4576.

Ad ogni uomo è data la prerogativa di essere persona, cioè è dotato secondo la sua natura di intelligenza e libertà di volere (3709) 3957; come persona l'uomo è detentore di diritti e di doveri 3957; cf. L (Dio chiama l'uomo alla vita morale nella comunità).

Essere persona significa aspirare al proprio compimento mediante il dono di se stessi 4830; cf. C 4jf (chiamata dell'uomo al dono di se stesso); L 2e (virtù della carità); L 2f (unione a Dio).

La persona umana deve essere salvata 4303; il progresso della persona umana e la crescita della società dipendono vicendevolmente 4325; fondamento, detentrice e fine di tutte le istituzioni sociali è e deve essere la persona umana **4325**; cf. C 4ge e 4gf (fine e natura della comunità civile); C 4gi e L 5d (istituzioni); L 5 (precisazioni fondamentali della vita morale sociale).

La persona umana ha bisogno per natura della *vita sociale* 4325; cf. C 4ga (destinazione dell'uomo alla vita sociale).

Diritto alla libertà e diritti fondamentali della persona umana: L 5g (diritti dell'uomo); L 6a (diritti della famiglia); il primo diritto della persona umana è quello alla vita 4552 4791; cf. L 4d (doveri e diritti in riferimento al corpo del prossimo).

Cf. L 1 (precisazioni fondamentali della vita morale personale); L spec. 1a (persona).

C 4fb **La dignità dell'uomo**. La coscienza della dignità umana è uno dei più importanti connotati del tempo odierno 4750; cf. C 4kc (mutamenti contemporanei).

Negli uomini è impiantato un *seme divino* 4303; egli ha in sé un germe dell'eternità che non si può riportare alla pura materia **4318**; egli ha parte alla luce della mente divina. Perciò egli con la sua ragione supera l'universo delle cose **4315**; cf. C 4ee (spirito e ragione dell'uomo); egli è creato a immagine [a]*e somiglianza* di Dio 4199 4322 4324 4329 4334 4341 [a]4480 4765 [a]4812 4814 [a]4830; come immagine di Dio l'uomo possiede anche somiglianza con lui 4812; la vita umana è da considerare come qualcosa di sacro essendo in una particolare relazione con il suo creatore 4792; l'uomo può riconoscere e amare il suo creatore ed è posto come dominatore di tutte le creature terrene **4312**; cf. C 3 (mondo visibile); C 4h (uomo e creato); la voce di Dio risuona nel suo intimo 4316; cf. C 4ss e L 1e (coscienza).

Dio ha *scelto* l'uomo e gli si è *rivelato*: A (Dio si rivela); spec. A 1c (tappe della rivelazione); C 4d (Dio vuole la salvezza dell'uomo e gli concede comunione); F (Dio giustifica e santifica l'uomo); il mistero dell'uomo risplende ai credenti mediante la rivelazione cristiana 4322; la dignità dell'uomo corrisponde alla legge fondamentale dell'*ordinamento salvifico cristiano* 4341; la Sacra Scrittura insegna la somiglianza a Dio dell'uomo e gli mostra il suo posto nell'ordine della creazione 4312; il vangelo suscita la richiesta di dignità 4326; la dignità personale dell'uomo non può essere difesa mediante nessuna legge umana così come dal vangelo **4341**.

Dio ha *redento* l'uomo: E (Dio salva gli uomini mediante Gesù Cristo); part. E 3a (Gesù Cristo, il redentore); il valore e il significato dell'uomo per il creatore si chiarisce nella redenzione e nel dono di sé di suo Figlio 4641;

l'uomo scopre di nuovo in ciò grandezza, dignità e valore della sua umanità 4640; la meraviglia più profonda sul valore e la dignità dell'uomo si chiama vangelo e cristianesimo 4642.

La *Chiesa* salva ed eleva la dignità della persona umana **4340**; dalla sua fede in Cristo, l'uomo perfetto, essa sottrae la dignità della natura umana a tutte le fluttuazioni delle opinioni 4341; il suo compito è la difesa dell'uomo contro ciò che lo può distruggere e disonorare 4550; essa denuncia le condizioni di vita che pregiudicano la dignità e la libertà dell'uomo 4767; in forza del vangelo essa annuncia i diritti degli uomini e stima la loro promozione 4341; il Concilio Vaticano II inculca il rispetto per l'uomo 4327; nell'amore per i poveri la Chiesa testimonia la dignità dell'uomo 4760; cf. G 7aa (Chiesa, mondo e genere umano); G 7ad (Chiesa e poveri).

S

Un motivo particolare per la dignità umana è insito nella *chiamata* dell'uomo alla comunione con Dio 4319; senza il fondamento divino e la speranza nella vita eterna la dignità dell'uomo viene ferita 4321; il riconoscimento di Dio non si contrappone alla dignità dell'uomo, giacché questa dignità è fondata e portata a compimento in Dio stesso **4321**; elevazione della dignità umana a eminente dignità, giacché Cristo l'ha assunta 4322; cf. C 4jb (chiamata dell'uomo alla comunione con Dio); C 4jd (chiamata e dignità dell'uomo).

La dignità dell'uomo e della sua persona come *centro e apice* di tutto quanto è sulla terra 4312 4314 4326; egli non è solamente una particella della natura o un elemento anonimo della società umana **4314**; egli sulla terra è l'unica creatura che Dio ha voluto per se stesso 4324 4792 4830; cf. C 3 (mondo visibile); C 4h (uomo e creato).

La dignità dell'uomo e la sua *facoltà intellettuale* 4315 4329; cf. C 4ee (spirito e ragione dell'uomo).

La *libertà* è un segno dell'immagine divina nell'uomo **4317**; la dignità dell'uomo richiede che egli agisca con scelta cosciente e libera, cioè in modo personale 4317; essa va perduta quando per la difesa dei diritti personali viene staccata dalla norma della legge divina 4341; cf. C 4fc (libertà dell'uomo); L 1b (la libertà contingente obbligata al bene); L 1f (atto morale).

Conseguenze che risultano dalla dignità della persona: giustamente l'uomo rifiuta la totale distruzione e la perdita definitiva della sua persona 4318; cf. C 4ef (sofferenza e morte dell'uomo); C 4ja-jc (chiamata dell'uomo a una vita più elevata, alla comunione con Dio, alla salvezza).

La dignità della persona umana richiede che gli uomini scoprano, promuovano e usino le loro forze naturali 4580; la dignità dell'uomo può venir promossa solo rispettando l'ordine della sua natura 4580; l'uomo vale di più per quello che è che per quello che ha **4335** 4760; cf. 4ia (senso e fine dell'operosità umana); C 4jj (vocazione dell'operosità umana).

Per raggiungere la sua dignità l'uomo deve liberarsi dalla schiavitù delle passioni e perseguire il suo fine con libera scelta 4317; cf. C jj (vocazione dell'operosità umana).

Fondamentale uguaglianza di tutti gli uomini a motivo dell'eguale dignità **4329**; uguaglianza e partecipazione ai compiti di direzione come forme di dignità umana 4501; cf. C 4gg (eguaglianza e disuguaglianza nella società); L 7 (ordine della società: uguaglianza).

I *doveri e i diritti*, che provengono dalla dignità di persona umana, sono generali e inviolabili 3957 4326 (4765); il comandamento principale dell'amore porta al pieno riconoscimento della dignità di ogni singolo uomo 4765; la dignità umana e i diritti che da essa provengono spettano a tutti gli uomini e popoli in modo uguale 4199; all'uomo deve essere reso raggiungibile tutto ciò di cui egli ha bisogno per un'esistenza veramente umana 3165 **4326**; diritti dell'uomo: L 5g; diritti della famiglia: L 6a; cf. L 5b (la società e la sua responsabilità).

Rispetto per l'uomo significa che tutti considerino il loro *prossimo* come un altro io, premurandosi della sua vita e dei mezzi necessari per condurla in modo dignitoso 4327; rispetto e amore anche verso coloro che nelle questioni sociali, politiche o religiose pensano o agiscono diversamente 4328; colui che erra mantiene la dignità della persona 3996 4316 4328; cf. C 4ff (coscienza); L 2e (virtù della carità); L 4 (rapporto verso il prossimo).

Si deve tener conto della dignità della persona nei diversi settori della *vita sociale*: C 4gf (natura della comunità civile); C 4gi e L 5d (istituzioni); L 5b (la società e la sua responsabilità); L 7 (ordinamento della società: fine); L 8 (ordinamento dello stato); contribuiscono alla difesa di questa dignità – : il diritto al libero culto a Dio secondo la propria coscienza 3250 3961; – : il diritto alla proprietà privata (3949) 3950 3965; i principi della solidarietà e sussidiarietà sono collegati come suo fondamento alla dignità dell'uomo 4766; cf. L 5e; L 5f (principi di solidarietà e sussidiarietà)

Le *istituzioni private e pubbliche* debbono sostenere la dignità dell'uomo nella lotta contro l'asservimento sociale e politico e difendere i diritti fondamentali 4329; cf. C 4gi e L 5d (istituzioni).

La dignità della persone esige anche che si pervenga a *condizioni di vita più umane e giuste* e alla soppressione delle diseguaglianze economiche e sociali tra i popoli **4329**; cf. C 4gd (bene comune); C 4gg (eguaglianza e disuguaglianza nella società); C 4gj (comunità universale dei popoli); L 9 (ordinamento della famiglia dell'umanità); ci sono condizioni di vita che non permettono all'uomo di diventare cosciente della propria dignità 4331; cf. C 4ke (poveri); ciò che è in contraddizione – : con la vita (omicidio, genocidio, aborto, eutanasia, suicidio volontario); – : con l'inviolabilità della persona umana (mutilazione, tortura, costrizione psichica); – : con la dignità umana (condizioni disumane di vita, condizioni disumane di lavoro, arresti arbitrari, deportazioni, schiavitù, prostituzione, tratta delle donne, commercio di ragazzi) è un'onta e degrada più coloro che si comportano in questo modo che coloro che subiscono il torto e contraddice l'onore del creatore **4327**; cf. L 5g (diritti dell'uomo); i delitti delle pubbliche autorità degradano coloro che li compiono 462 9; la dignità dell'uomo non può essere distrutta neppure nel grado più basso della miseria, del disprezzo, rifiuto e impotenza 4760; cf. C 4ke (poveri).

L'uomo creato secondo l'immagine di Dio deve servirsi delle *creature terrene* per la gloria di Dio 4312 **4334** (4337) 4480; l'*ordinamento delle cose* è da sottomettersi all'*ordinamento delle persone*, e non viceversa 4326; cf. C 4h (uomo e creato); L 4f (rapporto responsabile con i beni creati).

C 4fc **La libertà dell'uomo**. Cf. C 1ic (autonomia delle realtà terrene).

La coscienza della libertà e dignità dell'uomo come importante contrassegno del tempo odierno 4750; cf. C 4kc (mutamenti contemporanei); il valore della libertà promette un progresso degli uomini verso la perfezione 4505; cf. C 4ie (progresso).

L'uomo possiede la libertà anche nello stato della *natura decaduta*: D 2bc (conseguenze del peccato originale); se ci fosse una costrizione da parte del destino, questa abolirebbe l'imputabilità dell'agire umano, così come il premio e la pena 283.

A motivo della *libera volontà* l'uomo è autonomo e può agire liberamente 4752; la libertà gli dà la dignità di avere il potere sulle proprie azioni 3242 4752; la sua *dignità* richiede che egli agisca per scelta cosciente e libera, cioè personalmente 4317; l'uomo può volgersi al bene soltanto liberamente 4317; egli è tenuto ad osservare i comandamenti di Dio per libera volontà 227 245; libertà come essenziale peculiarità della *persona* umana 4765; chiamata dell'uomo alla piena libertà (4752) 4815; la libertà, anche se viene limitata dalle circostanze, non viene totalmente soppressa 4754; cf. L 1b (la libertà contingente obbligata al bene); L 1f (atto morale).

S

Diritti della libertà: L 5g (diritti dell'uomo).

Dal creatore l'uomo viene posto libero nella *società* 4321; nelle comunità terrene la libertà spetta a tutti 4163; uguaglianza e partecipazione ai compiti direttivi come forme di dignità e libertà umana 4501; cf. C 4gg (eguaglianza e disuguaglianza nella società); democrazia e libera partecipazione dei cittadini all'esercizio del potere: C 4gh (autorità nella società); L 8 (ordinamento dello stato); responsabilità e libere iniziative di persone e comunità nella società: L 5f (principio di sussidiarietà).

Autonomia e sottomissione dell'uomo: la libertà è un contrassegno dell'immagine divina nell'uomo, [a]*ciò che costituisce la sua sublimità* **4317** [a]4765; anche se lo stesso Dio è creatore e redentore, signore della storia del mondo e della salvezza, l'autonomia concessa al creato e all'uomo non viene abrogata, ma collocata nella propria dignità e in essa consolidata **4341**; la creatura dotata di ragione non è rivale del creatore 4334; l'uomo dipende da Dio, suo creatore 3008; cf. C 1ic (autonomia delle realtà terrene).

La libertà dell'uomo può pienamente realizzare il proprio orientamento a Dio solo con l'aiuto della grazia di Dio 4317; la libertà da sola non basta per fare il bene 725; la priorità della grazia nei confronti della cooperazione della libera volontà 243; ogni moto di buon volere è da Dio 244; nessuno usa in modo retto della sua libera volontà senza Cristo 242; libertà umana e grazia di Dio: F 5c; la grazia di Dio non annulla la libera volontà dell'uomo: F 5ca (priorità della grazia nei confronti della libera volontà che coopera); grazia di Dio e opere dell'uomo; F 3d (l'uomo giustificato viene portato a compimento in quanto Dio ricompensa per grazia i suoi meriti); F 5a (gratuità della grazia); preveggenza di Dio e libertà umana: C 1gc (cooperazione degli uomini all'opera di Dio); E 6d (partecipazione degli uomini all'opera di Gesù Cristo).

Ciascuno dovrà rendere conto davanti al tribunale di Dio della sua propria vita, se ha compiuto il bene o il male 4317; nel cuore l'uomo decide sotto gli occhi di Dio sul suo proprio destino 4314; cf. M 2bb (giudizio individuale).

Compiti della libertà umana: Dio volle lasciare l'uomo in potere della sua propria decisione, così che ricerchi per propria volontà il suo creatore e pervenga liberamente alla perfezione 4317; l'uomo deve liberarsi da ogni schiavitù delle passioni e perseguire il suo fine nella libera scelta del bene 4317; la vera libertà è servizio alla giustizia 4753; vero uso di quanto è creato in povertà e libertà, rendendo grazie al creatore 4337; cf. L 1b (la libertà contingente obbligata al bene).

Minaccia e *rafforzamento* della libertà: indebolimento della libertà umana nella miseria e nel cedimento a troppe comodità di vita; rafforzamento nell'accettazione delle necessità della vita sociale e dell'obbligo del servizio alla comunità umana 4331; la libertà dell'uomo è limitata e soggetta all'errore 4752; il libero agire può causare o distruggere quanto è buono 4752; lo squilibrio interno della libertà umana come fonte del disprezzo dell'uomo 4481; la libertà è ferita dal peccato 4317; cf. C 4gl (malessere nella società a motivo del peccato dell'uomo); D 2bc (conseguenze del peccato originale); D 3be (conseguenze del peccato); D 4c (strutture peccaminose della società); D 6 (mondo e storia sotto la schiavitù del peccato).

Il pieno esercizio della libertà richiede rispettive condizioni economiche, politiche e culturali 4750 (4767); cf. C 4gm (liberazione e cambiamento di strutture); minaccia della libertà mediante la povertà: C 4ke (poveri); educazione alla libertà 4771.

Il movimento per la promozione dei diritti dell'uomo deve essere salvaguardato da erronee autonomie 4341.

La libertà *di Cristo*: Cristo compì la sua opera di salvezza in piena libertà: E 2b (vita di Cristo con gli uomini); E 2ca (passione e morte di Cristo); E 4c (missione di Cristo: opera del Figlio); E 5cb (le due nature di Cristo nell'unità).

Vangelo e libertà umana: la dottrina della libertà ha le sue radici nella rivelazione divina 4244; mediante la sua obbedienza fino alla morte Cristo ha aperto a tutti gli uomini la via della libertà dei figli di Dio 4163; la libertà dell'uomo corrisponde alla legge fondamentale dell'ordinamento salvifico cristiano 4341; il vangelo è un messaggio di libertà e liberazione 4751; esso annuncia la libertà dei figli di Dio e respinge ogni schiavitù che in ultima analisi proviene dal peccato 4341; la libertà non può essere difesa da nessuna legge umana così come dal vangelo **4341**; la libertà dei credenti 4123 4162 4167.

Chiesa e libertà umana: il messaggio della Chiesa diffonde libertà 4321; protegge la libertà dell'uomo 4341; la Chiesa denuncia condizioni di vita che pregiudicano la dignità e la libertà dell'uomo 4767; fa proprio l'anelito dell'uomo alla liberazione 4751; i laici debbono contribuire al progresso nella libertà umana e cristiana 4162; cf. C 4gm (liberazione e mutamenti di strutture); G 6cb (missione e compito dei laici nel mondo); G 7aa (Chiesa, mondo e genere umano); G 7ab (Chiesa e società).

Abuso della libertà: l'uomo per istigazione del maligno ha dall'inizio della storia abusato della propria libertà rivolgendola contro Dio ha voluto rag-

giungere il proprio fine al di fuori di Dio **4313**; la libertà umana è ferita dal peccato 4317; l'origine di ogni disprezzo dell'uomo deve essere ricercata nell'interno squilibrio della libertà umana 4481; gli uomini sono tentati di ritenere salvaguardati i propri diritti personali staccandoli da ogni norma della legge divina; così va perduta la dignità della persona umana 4341; qualora l'uomo sceglie un bene errato, non adempie le esigenze della sua chiamata alla libertà 4752; cf. D 1c (natura del peccato); D 2ba (natura del peccato originale).

La libertà non significa l'autorizzazione a fare tutto, anche il male 4317; cf. D 1b (motivo del peccato umano).

Concezione ateista dell'autonomia: l'ateismo sistematico stimola talmente l'anelito dell'uomo all'autonomia da rifiutare ogni dipendenza da Dio: [la libertà umana consiste nel fatto che l'uomo è fine a se stesso e unico costruttore e creatore della propria storia] 4320; cf. C 4kh (ateismo). **S**

Il *liberalismo* filosofico, quanto alla sua origine, è un'errata affermazione dell'autonomia 4509; cf. C 4lc (liberalismo).

Orientamento dell'uomo all'amore. L'uomo fu creato da Dio per amore e viene conservato per amore 4318s; cf. C 4a (origine del genere umano). **C 4fd**

L'uomo non può vivere senza amore 4640.

L'amore è la legge fondamentale del perfezionamento umano e perciò della trasformazione del mondo 4338; l'uomo non vive pienamente secondo la verità dell'amore se non riconosce liberamente l'amore di Dio, che lo conserva, e non si rimette al proprio creatore 4318; egli può trovare pienamente se stesso solo attraverso il sincero dono di sé a Dio [a]*e agli altri uomini* 4319 [a]4324 [a]4331; essere persona significa ricerca del proprio perfezionamento mediante il dono di se stessi 4830; C 4jf (chiamata al dono di se stessi); G 4bb (vie di santificazione); L 2f (unione a Dio).

Virtù dell'amore: L 2e; L 2f (unione a Dio); L 3a (amore a se stessi come dovere fondamentale); L 4a (amore verso il prossimo); L 5e (principio di solidarietà).

Fraternità, solidarietà e amore tra gli uomini: C 4gb.

La chiamata della persona umana all'amore si adempie nel matrimonio e nella verginità 4700; queste sono concrete realizzazioni della verità suprema dell'uomo 4700; verginità, matrimonio: C 4fe (la persona umana come uomo e donna); G 4bb (vie di santificazione); K 9 (sacramento del matrimonio); L 6 (ordinamento del matrimonio e della famiglia).

L'amore umano è sensibile e spirituale 4470; l'amore coniugale è un amore totale 4471 4701s 4709; la sessualità tocca il punto più intimo della personalità umana e non è soltanto qualcosa di biologico 4701; cf. L 6b (amore coniugale e sessualità umana).

Cf. C 4gb (fraternità, solidarietà e amore tra gli uomini); C 4jf (chiamata al dono di sé); G 4bb (vie di santificazione); L 2e (virtù dell'amore); L 3a (amore di se stessi come dovere fondamentale); L 4a (amore del prossimo); L 2f (unione a Dio: dono di se stessi).

La persona umana come donna o uomo. Dio ha creato l'uomo dall'inizio come maschio e femmina; la loro unione determina la prima forma di comunità tra le persone 4312. **C 4fe**

L'originaria relazione tra uomo e donna è perturbata a causa del peccato 4831; la stabilità della fondamentale uguaglianza di uomo e donna nell'«unità dei due» è perduta per via del peccato 4831; cf. D 2bc (conseguenze del peccato originale); D 4c (strutture peccaminose della società); la donna non può – in nome della liberazione dalla signoria dell'uomo – cercare di fare propri, contro la sua peculiarità femminile, i modi d'essere maschili 4832; la maternità della donna rappresenta la sua parte eminente nel fatto, comune ai coniugi, di essere genitori; in conseguenza di essa per l'uomo sorge una particolare obbligazione verso la donna 4834.

Maternità e verginità sono due forme della vocazione femminile 4833; la maternità della donna comporta l'apertura verso una nuova persona 4834; il mistero della donna – vergine, madre e sposa – è da vedere nella prospettiva dell'ethos della redenzione 4838s.

Uguaglianza di diritti di uomo e donna 3962 3975s 4199 4329 4460 4467; cf. C 4gg (eguaglianza e disuguaglianza nella società); L 5g (diritti dell'uomo).

Il matrimonio umano: C 4fd (rinvio dell'uomo all'amore); G 4bb (vie di santità); G 6cc (missione e compito dei laici nel matrimonio e nella famiglia); K 9 (sacramento del matrimonio); L 6 (ordinamento del matrimonio e della famiglia).

Amore e sessualità dell'uomo: C 4fd (rinvio dell'uomo all'amore); L 2e (virtù dell'amore); L 3c (doveri e diritti in rapporto al corpo); L 6b (amore coniugale e sessualità umana).

C 4ff **La coscienza dell'uomo**. La coscienza è il centro e il santuario dell'uomo in cui egli è solo con Dio 4316; nella coscienza l'uomo scopre quella legge che viene adempiuta nell'amore verso Dio e il prossimo: egli non si impone questa legge di propria iniziativa, ma deve obbedire ad essa; lo esorta ad amare il bene e ad evitare il male 4316; cf. L 1c (comando della ragione come legge naturale).

Attraverso la *fedeltà* nei confronti della coscienza i cristiani sono uniti agli altri uomini nella ricerca della verità e nella soluzione dei problemi morali del singolo e della società 4316; quanto più prende forza la retta coscienza, tanto più le persone e i gruppi abbandonano l'arbitrarietà e si orientano alle norme oggettive della moralità 4316; il valore dell'obbligatorietà della coscienza promette un progresso degli uomini verso la perfezione 4505; cf. C 4ie (progresso).

La *coscienza che erra* per mancanza di conoscenza non perde la propria dignità. Ciò non vale con l'abitudine della coscienza al peccato e con uno sforzo insignificante nella ricerca della verità e del bene 4316.

Il *vangelo* rispetta come sacre la dignità della coscienza e la sua libera decisione 4341.

Cf. L 1e (coscienza).

C 4fg **La peccaminosità dell'uomo e le sue conseguenze**. Cf. D (il peccato delle creature che Dio perdona).

L'uomo spesso infrange l'orientamento al suo fine ultimo e con ciò il suo ordine nei confronti di se stesso, nei confronti degli altri uomini e di tutte le cose create **4313**; egli è in se stesso diviso; la sua intera vita, quella del singolo come quella collettiva, si presenta come lotta tra il bene e il male. In

ciò egli ha bisogno dell'aiuto della grazia di Dio 4313 (4325) 4337; cf. C 4kg (ricerca di senso da parte dell'uomo); D 2bd (esperienza della divisione); F 3b (l'uomo giustificato rimane nel pericolo); F 5cb (necessità della grazia).

Gesù Cristo, l'uomo perfetto. Cf. E 5b (Gesù Cristo una sola sostanza con gli uomini). **C 4fh**

Cristo è ([a]l'immagine del Dio invisibile e contemporaneamente) è entrato come uomo perfetto nella storia [a]**4322** 4338 4341 4345; il Signore è il fine della storia umana, il punto verso cui fluiscono tutti gli aneliti della storia e della civiltà, il punto focale del genere umano **4343**; Cristo come l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, l'inizio e la fine 4345; cf. C 5b (Cristo e il fine della storia); E 3a (Gesù Cristo, il mediatore della salvezza). **S**

Solo in Cristo si illumina veramente il mistero dell'uomo 4322; in lui prende luce l'enigma della sofferenza e della morte, che al di fuori del vangelo distrugge l'uomo 4322; per conoscere se stesso con la propria paura e i propri dubbi, la propria debolezza e peccaminosità, la propria vita e morte, l'uomo deve rifugiarsi in Cristo 4641; in Cristo – : le verità sull'uomo trovano la loro origine e raggiungono il loro apice **4322**; – : si trova la pienezza della vita religiosa 4197; Adamo come prototipo dell'uomo futuro, cioè di Cristo 4322; nella rivelazione del Padre e del suo amore Cristo manifesta l'uomo all'uomo e gli dischiude la sua suprema vocazione **4322** (4640); cf. A 1c (tappe della rivelazione); E 3bb (profetismo di Gesù Cristo e Gesù Cristo come maestro).

Cristo come uomo perfetto vuole salvare tutti 4345; egli in sé accolse il mondo e riassunse tutte le cose 4338-4345; nella sua incarnazione si è unito ad ogni uomo 4322; giacché in Cristo la natura umana è stata accolta, essa è stata elevata anche negli altri uomini a sublime dignità 4322; gli uomini sono figli nel Figlio 4322; Cristo è il primogenito tra molti fratelli 4322 4332; cf. E 3a (Gesù Cristo, il mediatore della salvezza).

Attraverso il suo patire per gli uomini Cristo ha aperto la strada che gli uomini devono seguire affinché vita e morte vengano santificati 4322; egli richiede una sequela nella sua donazione di sé che abbraccia l'uomo intero, tutti gli uomini e l'intero cosmo 4613s; con il suo esempio mostra che si deve portare la croce che la carne e il mondo caricano su coloro che cercano la pace e la giustizia **4341**; per ritrovare se stesso l'uomo deve accogliere la verità dell'incarnazione e della redenzione 4641; cf. E 3bb (profetismo di Gesù Cristo e Gesù Cristo come maestro).

Cristo, il redentore, manifestò pienamente l'uomo all'uomo. Questa è la motivazione e peculiarità umana della redenzione 4640; in essa l'uomo scopre di nuovo la grandezza, la dignità e il valore della propria umanità 4640; l'uomo viene di nuovo «espresso», creato 4640; cf. E 3bb (profetismo di Gesù Cristo e Gesù Cristo come maestro).

Cristo dona se stesso in perfetto amore e in perfetta obbedienza al Padre 4613; cf. E 2bb (l'operare di Cristo tra gli uomini).

Cristo come *re* di tutti gli uomini: E 3bd (regalità di Gesù Cristo).

Cristo, salvezza dell'uomo. Il disegno di Dio ha posto Cristo quale origine della salvezza per il mondo 4141; Dio, il Padre, volle dall'inizio condividere **C 4fi**

la sua gloria con gli uomini in Gesù Cristo 4814; la salvezza inizia nella vita di Cristo. viene acquisita per sempre mediante la sua morte e risurrezione e deve essere prolungata nella storia fino alla venuta di Cristo 4571; dopo l'incarnazione di Cristo ogni uomo è suo fratello ed è chiamato a diventare cristiano per ricevere da lui la salvezza 4550; lo Spirito Santo offre a tutti la possibilità di unirsi al mistero pasquale 4322; mediante la Parola di Dio e i sacramenti l'uomo viene liberato dal potere del peccato e del male e introdotto nella comunione d'amore con Dio 4755; il regno e la salvezza di Cristo possono venir accolti da ogni uomo come grazia mediante il rinnegamento di se stessi, il rinnovamento e la conversione 4572; cf. B 3b (lo Spirito di Dio nella creazione e nella storia della salvezza); C 4da (Dio nella sua grazia vuole la salvezza dell'uomo); C 4fh (Cristo, l'uomo perfetto); C 4jc (chiamata di tutti gli uomini alla salvezza); C 5d (il regno di Dio e di Cristo come fine della storia); E 2bb (l'operare di Cristo tra gli uomini); E 3 (Gesù Cristo, il redentore); E 4 (missione di Gesù Cristo); F 1 (volontà salvifica universale di Dio in Gesù Cristo); F 2 (giustificazione del peccatore mediante la grazia di Dio).

Cooperazione degli uomini, spec. di Maria, alla redenzione: E 6d.

Conversione e giustificazione ossia salvezza: F 2b (conversione e giustificazione per fede).

Predicazione della salvezza: A 2bb (fede di cui l'uomo è responsabile); G 3cd (Chiesa ed evangelizzazione o missione); G 6ca (apostolato dei laici); H 5 (ufficio ministeriale dei presbiteri).

Fede come inizio della salvezza 1532 3008; cf. A 2b (fede come risposta alla rivelazione di Dio); F 2ba (fondamento della giustificazione); L 2c (virtù della fede).

La salvezza viene trasmessa attraverso la *Chiesa* e i suoi *sacramenti*: G 2bb (carattere sacramentale della Chiesa); G 2bc (necessità della Chiesa per la salvezza); G 7a (rapporto della Chiesa con il mondo, con la società e con la cultura); i sacramenti e i loro effetti: K (Dio santifica mediante i sacramenti); part. K 2f (dignità e necessità dei sacramenti); K 3f (dignità e necessità del battesimo).

L'*uomo giustificato*: F 3a.

Il bisogno permanente della *grazia* divina da parte dell'uomo: F (Dio giustifica e santifica l'uomo), spec. F 3b (l'uomo giustificato rimane nel pericolo); F 5cb (necessità della grazia).

C 4fj **L'uomo e la Chiesa**. L'uomo è la via della Chiesa 4645; intima unione – : della Chiesa con il genere umano e la sua storia **4301** 4303; – : dei discepoli di Cristo con la gioia, la speranza, il dolore e la paura degli uomini di oggi, particolarmente dei poveri e degli oppressi **4301**; la missione della Chiesa è religiosa e perciò profondamente umana 4311; la Chiesa è dedita con fedeltà agli uomini 4321; cf. G 2bb (carattere sacramentale della Chiesa); G 2bc (necessità della Chiesa per la salvezza); G 2bd (missione della Chiesa); G 3c (cattolicità della Chiesa); G 3cd (Chiesa ed evangelizzazione o missione); G 7a (rapporto della Chiesa con il mondo, la società e la cultura).

La Chiesa dà una risposta agli interrogativi dell'uomo: C 4jm (Chiesa e vocazione umana).

L'uomo cristiano riceve le primizie dello Spirito, mediante le quali viene abilitato ad adempiere la nuova legge dell'amore 4322; nello Spirito Santo l'uomo viene trasformato in una nuova creatura 4337; cf. B 3bf (lo Spirito Santo nella vita dei credenti); F 2cd (doni dello Spirito Santo); G 3ac (l'*unica* Chiesa edificata mediante la molteplicità dei carismi). C 4fk

Impelle al cristiano la necessità e il dovere di combattere contro il male e di sopportare la morte, ma unito al mistero pasquale e configurato alla morte di Cristo, egli va incontro alla risurrezione rafforzato dalla speranza 4322; cf. L 2d (virtù della speranza); M 3 (la vita del mondo futuro).

Compiti, doveri e diritti dell'uomo cristiano: G 4b (vocazione e missione della comunità dei credenti); G 6c (missione e compito dei laici); H (Dio guida, istruisce e santifica la Chiesa mediante i suoi ministri); L (Dio chiama l'uomo alla vita morale nella comunità).

Riverenza dell'uomo di fronte a Dio. Cf. A 2b (la fede come risposta alla rivelazione di Dio); J (Dio incontra il suo popolo nella liturgia); J 1e (liturgie e forme di pietà); L 2 (il rapporto personale con Dio). C 4fl

La vocazione dell'uomo: C 4j. C 4fm

g. - La natura sociale dell'uomo C 4g

La destinazione dell'uomo alla vita sociale. La comunione nella *Trinità* come motivo e base della comunità umana **4324**; nell'ordine sociale l'uomo deve riconoscere l'immagine della perfezione divina 3772 (3978); cf. B 4bd (le tre persone divine sono un solo Dio); B 4ca (unità dell'operare delle persone divine nella creazione e nella storia della salvezza). C 4ga

L'uomo secondo la sua natura vive in comunità [a]*a motivo della disposizione di Dio*, [b]*non solo per scelta propria* o [c]*per convenzione umana* [a]c3151 [ab]3165 (3168) [a]3170-3173 3743 3971 [a]3973 [a]3979s 4312 4325; Dio lo ha creato non per una vita da solo, ma per la formazione di un'unità sociale 4332; dal creatore l'uomo è dotato di ragione e posto libero nella comunità 4321; il creatore ha scritto le leggi della vita sociale nella natura spirituale e morale dell'uomo 4323; Dio ha suddiviso la cura per il genere umano tra il potere ecclesiastico e statale 3168.

La persona umana ha bisogno per *natura* della vita sociale e, per adempiere la propria *vocazione*, è ordinata al rapporto con altri, ai loro servizi e al dialogo 4312 4325; senza il rapporto con gli altri l'uomo non può né vivere né sviluppare le proprie facoltà 4312.

Ordine dell'uomo nei confronti di Dio, di se stesso, degli altri uomini e di tutte le cose create **4313**; persona, relazione tra le persone, il loro legame con Dio 4576.

L'uomo fa parte della *comunità domestica*, della *comunità civile*, [a]*della Chiesa* 3165 [a]3685; esistono legami sociali, che per l'uomo sono necessari e sono insiti nella sua natura, come la famiglia e la comunità politica, e altri che procedono dalla sua libera volontà 4325; cf. G 6cc (missione e compito dei laici nel matrimonio e nella famiglia); G 4a (appartenenza alla Chiesa); L 6 (ordinamento del matrimonio e della famiglia).

Dio ha creato dall'inizio l'uomo come *maschio e femmina*; la loro unione de-

termina la prima forma di comunità tra le persone **4312**; dai legami familiari sorgono le relazioni sociali (4332); cf. C 4fe (l'uomo come maschio e femmina); K 9 (sacramento del matrimonio); L 6a (diritto al matrimonio e alla famiglia).

Tutti debbono considerare il loro *prossimo* come un altro io, premurandosi della sua vita e dei mezzi necessari per condurla degnamente 4327; i beni esteriori e i beni dell'anima sono stati concessi all'uomo per il proprio perfezionamento e per giovare agli altri 3267 3952; aiutare altri a superare la loro inferiorità quanto al sapere, la virtù, la capacità intellettuale e i beni esteriori è un grave dovere 3988; cf. L 4 (rapporto con il prossimo); L 5a (natura sociale dell'uomo).

L'*ordine sociale* come compito continuo: deve venire ogni giorno rifondato 4326; le persone sono i soggetti attivi e responsabili della vita sociale 4765; gli obblighi sociali sono da collocare tra i doveri principali dell'uomo odierno 4330; l'uomo non è un elemento anonimo della società 4314; cf. L 5b (la società e la sua responsabilità); L 5e (principio di solidarietà); L 5f (principio di sussidiarietà); L 7 (ordinamento della società).

Le persone umane ricevono molto in vista dell'adempimento della loro vocazione, anche di quella religiosa, dalla vita sociale 4325.

Cf. L 4 (rapporto con il prossimo); L 5 (precisazioni fondamentali della vita etica sociale); part. L 5a (natura sociale dell'uomo).

C 4gb **Fraternità, solidarietà e amore tra gli uomini**. La fraternità umana e soprannaturale si mostra nel dovere della solidarietà, della giustizia sociale, dell'amore verso tutti 4459; il dovere della solidarietà vale anche tra i popoli 4461; cf. C 4gc (giustizia e pace); L 5e (principio di solidarietà); L 9 (ordinamento della famiglia umana).

Gli sforzi per la giustizia, la fraternità e un ordine umano hanno maggiore valore che i progressi tecnici **4335**; la pace è frutto dell'amore ed espressione della vera fraternità 4488; cf. C 4gc (giustizia e pace); C 4ie (progresso); C 4gm (liberazione e mutamento di strutture); L 7 (ordinamento della società: progresso; pace).

Il *mondo* non è più lo spazio della fraternità, la potenza dell'umanità minaccia di annientare il genere umano 4337; cf. C 4kd (minacce e problemi del genere umano); C 4ke (poveri).

Dio ha voluto che tutti gli uomini formino *una sola* famiglia e si rapportino a vicenda in fraterno sentire 4324; la comunità fraterna corrisponde alla chiamata dell'uomo 4303.

Cristo come fratello degli uomini: E 2ba (la comunione di Cristo con gli uomini).

Cristo portò agli uomini la fraternità, per riconciliarli con il Padre 4488; egli dona la certezza che il tentativo di stabilire una fraternità che abbracci tutti non è vano 4338; cf. E 3a (Gesù Cristo, il mediatore della salvezza).

L'amore cristiano riunisce tutti in una fraternità che è in grado di aprire la strada a una storia nuova 4613; cf. L 2e (virtù dell'amore).

La *Chiesa* come comunità fraterna 4332; cf. G 3a (unità della Chiesa).

Opzione della Chiesa per i poveri con il fine di una convivenza umana degna e fraterna 4633; cf. G 7a (Chiesa e poveri).

Il Concilio Vaticano II offre agli uomini collaborazione per erigere la comunione fraterna di tutti 4303.

Solidarietà: la condivisione del sentire (solidarietà) è la stabile e durevole volontà di darsi sollecitudine per il bene comune 4817; collaborazione come atto di condivisione del sentire tra gli uomini e i popoli (4461) 4817s; la condivisione del sentire è per i popoli via verso la pace e il progresso 4818; cf. L 7 (ordinamento della società: pace); L 9 (ordinamento della famiglia umana).

Il *principio d'azione* della solidarietà: L 5e.

Educazione alla solidarietà 4776.

La solidarietà umana si può realizzare solo in *Cristo* 4488; cf. C 4f (Cristo, l'uomo perfetto); E 3a (Gesù Cristo, il mediatore della salvezza).

S

La *Chiesa* mostra solidarietà con gli uomini che nella società sembrano non essere degni di nulla, accogliendoli nella fraternità umana e nella comunità dei figli di Dio 4760; essa raccomanda la lotta sincera per la giustizia sociale e la solidarietà 4773; cf. G 7ab (Chiesa e società); G 7ad (Chiesa e poveri).

Amore: il comandamento principale dell'amore porta al pieno riconoscimento della dignità di ogni uomo creato secondo l'immagine di Dio 4765; rispetto e amore si debbono estendere a coloro che nelle questioni sociali, politiche o religiose pensano o agiscono diversamente 4328; le leggi principali della vita sociale sono la giustizia e l'amore 3941 3973 (3978); l'ordine sociale deve venir vivificato dall'amore 4326; compimento del dovere di giustizia e di amore – : attraverso la collaborazione al bene comune 4330 (4766) (4818); – : mediante il vicendevole riconoscimento come persone da parte dei membri di ogni società 4818; alla giustizia deve aggiungersi l'amore per forgiare la vita umana nei suoi diversi settori 4684.

Principio d'azione dell'amore nei confronti di Dio, tra gli uomini e nella società: L 2e (virtù dell'amore); L 2f (unione a Dio); L 3a (amore a se stessi come dovere fondamentale); L 4a (amore del prossimo); L 5b (la società e la sua responsabilità); L 5e (principio di solidarietà).

Civiltà dell'amore 4776 4815; cf. C 4gp (cristiani e società umana); G 4bf (compito dei credenti nel mondo); G 7ab (Chiesa e società); L 13 (ordine della cultura).

Orientamento dell'uomo all'amore: C 4fd; C 4jf (vocazione dell'uomo al dono di sé).

Dio nella sua vita più intima è amore sostanziale 4780; cf. B 1b (Dio come primo fondamento della vita, della verità, della bontà); il regno di *Cristo* è il regno dell'amore e della pace 4162 (4339 4481); Cf. E 3bd (regalità di Gesù Cristo); M 3bf (vita eterna e regnare con Cristo); lo *Spirito Santo* come l'amore personale di Dio 4780; cf. B 3c (divinità dello Spirito Santo); lo Spirito Santo assiste lo sviluppo dell'ordine sociale nella verità, giustizia, amore e libertà 4326; cf. B 1b (il volere di Dio: Dio è misericordioso); F 1 (la misericordia di Dio e la volontà salvifica universale).

Cristo si dona in perfetto amore e perfetta obbedienza a suo Padre 4613; egli allarga il comandamento dell'amore a tutti i nemici 4328 (4773); Cristo ha inviato a tutti lo Spirito Santo, affinché questi li muova ad amare Dio con

tutto il cuore e ad amarsi a vicenda 4166; l'amore come [a]*compito della Nuova Alleanza*, [b]*come pienezza della legge* [a]4328 [b]4332; l'ordine del vangelo è l'ordine dell'amore 4579; la misericordia come insegnamento principale del messaggio messianico di Cristo e forza del suo operare 4680; cf. E 2bb (l'operare di Cristo tra gli uomini); E 3bb (profetismo di Gesù Cristo e Cristo come maestro); E 4 (missione di Gesù Cristo).

Tutti i *credenti* sono chiamati alla perfezione dell'amore 4166; essi devono amare come Cristo 4123 4166 4613s; dono di sé come via della sequela di Gesù in un amore che abbraccia tutti gli uomini (4338) 4613; l'amore divino è da seguire particolarmente nelle circostanze ordinarie della vita 4338; cf. C 4jf (chiamata dell'uomo al dono di sé); G 4bb (vie di santificazione); G 4bf (compiti dei credenti nel mondo); G 6cb (missione e compito dei laici nel mondo); G 7aa (Chiesa, mondo e genere umano).

C 4gc **Giustizia e pace**. Ricerca di attuazione della *giustizia* nel mondo odierno: C 4kf; grande parte degli uomini si trova in condizioni di vita che vanificano le loro giuste aspirazioni 4441; cf. C 4kd (minacce e problemi del genere umano); C 4ke (poveri).

La giustizia ordina le relazioni tra gli uomini 4756; le leggi principali della vita sociale sono la giustizia e l'amore 3941 3973 (3978); bisogna costruire l'ordine sociale nella giustizia 4326; la fraternità umana e soprannaturale si mostra nel dovere della solidarietà, della giustizia sociale, dell'amore per tutti 4459; adempimento del dovere della giustizia e dell'amore – : collaborando al bene comune 4330 (4766) (4818); – : riconoscendosi i membri di ogni società vicendevolmente come persone 4818; in un ordine giusto l'uomo può realizzarsi come uomo, viene rispettata la sua dignità, soddisfatti i suoi giusti bisogni, riconosciuta la sua aspirazione alla verità e garantita la sua libertà personale 4486; egli allora non è oggetto, ma detentore della propria storia 4486; un nuovo ordine sociale e politico secondo le esigenze della giustizia come meta della lotta contro le ingiustizie 4774; la pace può essere raggiunta solo con un nuovo ordine che porti con sé una più perfetta giustizia tra gli uomini 4486; cf. C 4gm (liberazione e mutamento di strutture); i piani e le opere che procedono dalla volontà di giustizia nella realtà vengono spesso sfigurati 4684; cf. C 4if (l'operosità umana corrotta dal peccato); D 5 (operosità umana e progresso sotto il potere del peccato); alla giustizia deve aggiungersi l'amore per forgiare la vita umana nei suoi diversi settori 4684.

Giustizia sociale: L 5e (principio di solidarietà); L 7 (ordinamento della società: giustizia sociale); L 9 (ordinamento della famiglia umana).

Giustizia nell'*acquisto* e nel *possesso*: L 11 e L 12 (ordinamento della proprietà/dell'economia). ([a]La ricerca cristiana di) giustizia come esigenza del *vangelo* [a]4482 4762; la vera libertà è servizio alla giustizia 4753.

Segni distintivi della comprensione cristiana della *pace*: pace – : come opera della giustizia 4486; – : è un compito ininterrotto 4487; – : è frutto dell'amore, l'espressione di una vera fraternità tra gli uomini 4488; – : non è semplicemente l'assenza di guerra 4468.

Vie verso la pace: la pace non la si trova già, ma viene costruita [a]*mediante costante lavoro* [b]*con lo spirito, le idee e le opere della pace* [b]4422 [a]4468 4487;

una pace autentica include lotta, ricchezza d'idee e ininterrotta conquista 4487.

La *violenza* non è né cristiana né conforme al vangelo 4489; l'oppressione esercitata da gruppi di potere è il germe continuo e inevitabile di ribellioni e di guerre 4486; attività rivoluzionarie generano nuove ingiustizie 4453 4774; con l'uso della violenza si può raggiungere solo una pace statica e apparente 4487; la Chiesa non consiglia la lotta delle classi tra di loro, bensì una sincera lotta per la giustizia sociale e la solidarietà 4773; cf. C 4gm (liberazione e mutamento di strutture); L 7 (ordine della società: violenza).

Laddove non esiste pace sociale con ingiuste diseguaglianze sociali, politiche, economiche e culturali, sussiste una sconfessione della pace del Signore, una sconfessione persino del Signore stesso 4488; laddove sussistono ingiuste diseguaglianze tra gli uomini e le nazioni si manca contro la pace 4486; cf. C 4gg (eguaglianza e disuguaglianza nella società); L 7 (ordinamento della società: uguaglianza e disuguaglianza); L 9 (ordinamento della famiglia umana).

Pace e *progresso* : lo sviluppo completo dell'uomo (*il passaggio da condizioni meno umane a condizioni più umane) è il nuovo nome della pace 4485 *4486; il vero ed autentico progresso dell'uomo consiste nella pace e nella giustizia 4579; la pace può essere raggiunta solo con un nuovo ordine che porti con sé una giustizia più perfetta tra gli uomini 4486; cf. C 4ie (progresso); L 7 (ordinamento della società: progresso e pace).

Pace e *fratellanza*: la pace è l'espressione di una vera fraternità tra gli uomini 4488; condivisione del sentire (solidarietà) è contemporaneamente la via verso la pace e verso il progresso 4818; cf. C 4gb (fraternità e solidarietà); L 5e (principio di solidarietà).

La pace con *Dio* è la base della pace interiore e sociale 4488; cf. L 2e (virtù dell'amore: unità dell'amore verso Dio e verso il prossimo); L 2f (unione a Dio); Dio ha promesso agli uomini una storia di pace vera e umana 4422; somiglianza dell'*unità* degli uomini con l'unità delle persone divine 4324; gli uomini furono creati da *Dio* in santità e *giustizia*: C 4bb; Dio è giusto 285 621 1547 1549 1672 2216 3781; cf. B 1b (volere di Dio); la giustizia redentrice del Padre 4615; Dio giustifica i peccatori nella grazia: F 2b; Dio preparerà una nuova abitazione e una nuova terra, sulla quale abitano giustizia e pace 4339; cf. M 3be (compimento del mondo).

Cristo è – : l'origine *dell'*unità* e della *pace* *4124 4198; – : il principe della pace che dona la pace che il mondo non può dare 4488; – : la forza che libera dall'ingiustizia e dall'oppressione e ispira *giustizia* sociale 4482; egli è l'unica fonte (della giustizia) e mediatore di tutte le grazie 1526 3370 (3820); con il suo esempio egli mostra che deve essere portata la croce, che carne e mondo impongono a coloro che cercano la pace e la giustizia 4338; il piano della redenzione giunge fino alle concrete situazioni d'ingiustizia da superarsi e di giustizia da ristabilire 4579; il regno di Cristo è il regno della giustizia, dell'amore e della pace 4162 (4339 4481); cf. E 3a (Gesù Cristo, il mediatore della salvezza); E 3bb (profetismo di Gesù Cristo e Cristo come maestro); E 3bd (regalità di Gesù Cristo); M 3bf (vita eterna e regnare con Cristo).

S

Lo *Spirito Santo* assiste lo sviluppo dell'ordine sociale nella verità, *giustizia*, amore e libertà 4326; cf. B 3bc (operare dello Spirito Santo nell'uomo).

La *Chiesa* come segno dell'*unità* per il mondo 4101 4124 4135 4321 4342 4343; essa annuncia la *pace* nel mondo 4162; la promuove 4135; la sua unità rafforza e realizza l'unità della famiglia umana 4342; attraverso i laici il mondo deve raggiungere con maggiore efficacia il suo fine nella giustizia, amore e pace 4162; la Chiesa rinsalda la compagine della società umana nella giustizia e nella pace 4340; opzione per i poveri con il fine di una società giusta e libera 4633; cristiani e musulmani devono proteggere e promuovere insieme la giustizia sociale, la pace e la libertà per tutti gli uomini 4197; Chiesa e unità del genere umano ossia pace tra gli uomini: G 2bb (carattere sacramentale della Chiesa); G 3a (unità della Chiesa); G 7aa e 7ab (Chiesa e genere umano/società); opzione della Chiesa per i poveri con il fine di una società giusta e libera 4633; cf. G 7ad (Chiesa e poveri); la dottrina della Chiesa si estende particolarmente alla *giustizia* 4756.

L'*evangelizzazione* non significa trascurare, ma promuovere la giustizia, la liberazione, il progresso e la pace nel mondo 4579; cf. G 3cd (Chiesa ed evangelizzazione o missione).

Il *cristiano* è un architetto della pace 4487; mediante i cristiani il mondo deve raggiungere con maggior efficacia il suo fine nella giustizia, amore e pace 4162; il cristiano deve scegliere la via del dialogo e della concordia dei partiti 4773; egli è pacifico, ma non affatto pacifista, giacché egli è in grado di lottare; ma preferisce la pace alla guerra 4489; cf. G 4bf (compiti dei credenti nel mondo).

I cristiani aspettano il *regno* di Cristo della giustizia, dell'amore e della pace 4162 4339 4481; cf. M 3be (compimento del mondo); M 3bf (regnare con Cristo).

Discordia e *ingiustizia*: C 4gl (squilibri nella società); C 4kd (minacce e problemi del genere umano); C 4ke (poveri); D 4c (strutture peccaminose della società).

Cf. C 4gg (eguaglianza e disuguaglianza nella società); L 5e (principio di solidarietà); L 7 (ordinamento della società: giustizia sociale; pace); L 9 (ordinamento della famiglia umana).

C 4gd **Il bene comune** comprende l'insieme di quelle condizioni della vita sociale attraverso le quali gli uomini, [a]*i singoli e i gruppi*, possono raggiungere con maggiore pienezza e facilità il loro perfezionamento 3984 [a]**4326**; esso sottostà al servizio delle persone [a]*e protegge i loro diritti* [a]3983 [a]3985 4771; ci si deve prendere cura di tutti i membri della società anche se in maniera diversa 3984.

A motivo della crescente interdipendenza a raggio mondiale il bene comune comporta in numero maggiore diritti e doveri che riguardano l'*intero genere umano* 4326 4330; la sollecitudine per il bene comune deve estendersi ([a]oltre al proprio popolo) a tutto il mondo 3732 3940 3956 [a]3983[a]3989 3992-3994 4326 4330; i gruppi devono tener presente i bisogni e le esigenze degli altri gruppi e il bene comune dell'intera umanità 4326; i beni creati devono essere a vantaggio di tutti 4448; cf. C 4gj (universale comunità dei popoli e istituzioni internazionali); L 9 (ordinamento della famiglia umana).

Ciascuno deve contribuire al bene comune secondo le proprie capacità e i bisogni degli altri 4330; cf. L 5e (principio di solidarietà).
I doveri che sorgono in vista del bene comune: L 5c (bene comune).
Cf. C 4ge (fine della società civile); C 4gh (autorità nella società); C 4gi (istituzioni); C 4gj (universale comunità dei popoli e istituzioni internazionali); L 5c (bene comune); L 5e (principio di solidarietà); L 7-11 (ordinamento della società, stato, famiglia umana, lavoro, proprietà).
Il fine della comunità civile è – : di provvedere ai bisogni vitali che l'uomo da solo non può soddisfare 3165 (4326); – : di promuovere il perfezionamento naturale (*il bene) dell'uomo 3772 3782 *4326; – : di curarsi del bene comune (*ponendo una regola che inquadra le attività dei singoli) 3772 *3782 3936 (4342 4438 4629); cf. L 7 (ordinamento della società: fine). **C 4ge**

S

La società umana non può concedere i *diritti dell'uomo* da se stessa, poiché essi la precedono; essa li deve però proteggere e rendere effettivi 4551; i diritti fondamentali non vengono concessi da governi o istituzioni, ma hanno come autore Dio, il creatore e Padre 4628; i diritti dell'uomo più importanti debbono trovare accesso nelle costituzioni statali 3986; cf. L 5g (diritti dell'uomo); diritti e doveri dei cittadini: L 7 (ordinamento della società: diritti dell'uomo); L 8 (ordinamento dello stato).
Solo alle comunità che sono congiunte da legami di cultura e di religione spetta – rimanendo intatta la libertà dei loro membri – di nutrire le convinzioni che riguardano la natura e il fine dell'uomo e della società 4503; cf. L 5d (istituzioni e loro radicarsi nella natura dell'uomo).
Viene respinta la dottrina che cerca di erigere una società senza religione e che combatte la libertà religiosa dei cittadini 4162; cf. L 7 (ordinamento della società: dottrine e sistemi sociali).
Cf. L 5b (la società e la sua responsabilità); L 7 (ordinamento della società: fine; diritti dell'uomo).
La natura della comunità civile. La società civile è una società perfetta sia quanto alla specie che quanto al diritto 3168 3170 3685; tuttavia l'uomo precede lo stato, per cui non l'uomo esiste per lo stato, ma lo stato per l'uomo (*pur venendo respinta un'interpretazione troppo liberale di questo principio) 3265 3728 *3772 3949; l'ordine sociale e il suo progresso debbono orientarsi al bene delle persone. Infatti l'ordine delle cose è da sottomettersi all'ordine delle persone **4326** (4446s 4457 4580 4812 4815). **C 4gf**
Bisogna *sviluppare* ogni giorno l'ordine sociale, fondarlo nella verità, costruirlo nella giustizia e vivificarlo con l'amore; nella libertà esso deve trovare un equilibrio ogni giorno più umano **4326**.
Il progresso della *persona* umana e la crescita della società dipendono vicendevolmente 4325; nella comunità terrena spetta a tutti la libertà 4163; l'uomo viene posto libero dal creatore nella società 4321.
La civiltà moderna deve essere edificata su *principi spirituali* che si basano sulla fede in Dio, che solo la conservano, illuminano e vivificano 4425.
La pubblica amministrazione terrena, di diritto dedita alle cure terrene, è guidata da *propri principi* 4162.
Affinché tutti i *cittadini* siano disposti a partecipare ai diversi *gruppi* della società, devono trovare in questi gruppi dei valori 4331; principio di solida-

rietà: L 5e; principio di sussidiarietà: L 5s; cf. L 5d (istituzioni e loro radicarsi nella natura dell'uomo).

Cf. L 5b (la società e la sua responsabilità); L 7 e L 8 (ordinamento della società/dello stato).

C 4gg **Uguaglianza e disuguaglianza nella società**. La fondamentale *uguaglianza* degli uomini nella società a motivo della loro dignità ([a]*a motivo della loro natura a immagine di Dio, della medesima natura e della medesima origine*) e [b]*della loro vocazione divina* ([c]*nonostante la differenza delle razze*) [b]3130 [c]3977 3980 3988 [ab]4329; la dignità umana e i diritti [a]*e i doveri* che ne risultano spettano a tutti gli uomini in maniera uguale [a]3957 4199 [a]4326.

La discriminazione sociale o culturale nei diritti fondamentali della persona a motivo del sesso, della razza, del colore, della posizione sociale, della lingua o religione deve venir eliminata, giacché contraddice il piano di Dio 4199 (4321) **4329** 4460 4467.

Nella comunità umana al diritto naturale di un uomo corrisponde il dovere degli altri di riconoscere questo diritto 3970s 3977.

La *disuguaglianza* dei poteri delegati nella società proviene da Dio 3131; l'ordine sociale deve venire modellato in direzione di un'uniformità sempre più umana 3973.

Uguaglianza e partecipazione ai compiti direttivi come forme della dignità e libertà umana 4501.

Cf. L 5g (diritti dell'uomo); L 7 (ordinamento della società: uguaglianza).

C 4gh **Autorità nella società**. L'*autorità di comando* è necessaria per ogni società umana 3150 3165 3979s; questa deriva [a]*non dalla volontà del popolo*, ma [b]*dalla natura* e perciò [c]*da Dio* [a]3150s; [bc]3165 [a]c3743 [c]3979 [c]3981s [a]3987.

La *legittimità* dell'autorità viene difesa contro l'affermazione: [l'uomo perfetto è esentato dall'obbedienza] *893 2265*; [un popolo che rifiuta una legge non pecca] *2048*; [un popolo può rimproverare a piacere i signori che errano] *1167*; viene condannata una concezione materialistica dell'autorità *2960*; il diritto al dominio non si spegne in una persona che pecca *1121 1165 1230*.

Ogni autorità umana ha i suoi *limiti* nella legge eterna 3248s; i suoi decreti non hanno validità alcuna se sono in contrasto con le leggi di Dio o i diritti degli uomini 3981 3985; nell'esercizio del dominio deve essere tenuta presente la dignità della persona umana 3980s; ogni governo deve riconoscere i diritti fondamentali della persona e della famiglia e le esigenze del bene comune 4342; cf. L 1c e L 1d (legge naturale); C 4gd e L 5c (bene comune); L 5g (diritti dell'uomo).

Il compito più importante dello stato è di rendere possibile ai cittadini l'esercizio dei loro diritti e doveri 3985.

L'origine divina dell'autorità non si oppone al *diritto dei cittadini* di essere loro a stabilire la forma di gestione della cosa pubblica e di esercizio del potere 3982; la facoltà dell'autorità di imporre obblighi deriva [a]*dall'ordine morale* e [b]*dall'esigenza del bene comune* [a]3980 [b]3983s; l'esercizio dell'autorità politica ha come unico scopo il bene comune 3940 3983 (4342) 4483 (4629); cf. C 4gd e L 5c (bene comune).

Partecipazione dei cittadini all'esercizio del potere e *democrazia*: vengono

presentati diversi modelli 4502; uguaglianza e partecipazione ai compiti direttivi come forme di dignità e libertà umana 4501; una parte possibilmente grande di cittadini deve in vera libertà diventare partecipe della cosa pubblica 4331; spetta ai cittadini – : scegliere e regolare la forma di gestione della cosa pubblica 3173 3253s; – : scegliere i governanti del loro stato 3982; – : collaborare attivamente nelle incombenze della cosa pubblica 3174 3968 3975s; cf. L 8 (ordinamento dello stato).

Il diritto all'*esercizio del dominio* non è legato a una determinata forma di governo, motivo per cui la Chiesa non ne biasima nessuno *2769* 3150 3165 3173s 3254 3982; cf. L 7 (ordinamento della società: dottrine e sistemi sociali).

Coscienza e autorità: L 1ef.

Principio di *solidarietà*: L 5e.

Principio di *sussidiarietà*: L 5s.

Cf. L 8 (ordinamento dello stato).

S

Le istituzioni della società. Motivo, detentrice e fine di tutte le istituzioni sociali è e deve essere la persona umana (*nella lotta contro schiavitù sociale e politica e nella tutela dei diritti fondamentali) **4325** 4326 ***4329**; istituzioni e leggi che concordano con la legge naturale e si orientano al bene comune garantiscono la libertà delle persone e la loro promozione 4769. **C 4gi**

Appoggio da parte dei singoli di istituzioni pubbliche o private che intendono migliorare le condizioni di vita degli uomini 4330.

La *Chiesa* stima e promuove ciò che è vero, buono e giusto nelle istituzioni degli uomini 4343; cf. G 7ab (Chiesa e società).

Cf. L 5d (istituzioni).

Comunità universale dei popoli e istituzioni internazionali. Tutti i popoli sono *una sola* comunità, hanno *una sola* origine e *un solo* fine ultimo: Dio 4195; la dignità umana e i diritti che ne derivano spettano in misura uguale a tutti i popoli 4199; dalla vicendevole dipendenza a raggio mondiale consegue che oggi il bene comune comporta in numero maggiore diritti e doveri riguardanti l'intero genere umano 4326; i gruppi debbono aver presente il bene comune di tutta la famiglia umana 4326. **C 4gj**

Nell'interesse di tutti si eleva la richiesta di una società a livello mondiale 3956 3992s.

Il bene comune dell'intera famiglia umana necessita di un'autorità a livello mondiale 3992s 3995; l'organizzazione delle Nazioni Unite come via obbligatoria della civiltà moderna e della pace mondiale 4421.

Chiesa, comunità dei popoli e istituzioni internazionali: G 7aa (Chiesa, mondo e genere umano); G 7bb (Chiesa e istituzioni internazionali).

Cf. C 4gd e L 5c (il bene comune); L 5e (principio di solidarietà); L 9 (ordinamento della famiglia umana).

Il diritto dei popoli è un diritto naturale di origine divina 3783-3785; un popolo può richiedere per sé indipendenza politica 3255 3976. **C 4gk**

Malessere nella società a motivo del peccato dell'uomo. Strutture sociali – in sé necessarie – tendono a irrigidirsi, a impedire il progresso sociale e a produrre ingiustizia 4768; le strutture possono essere contrassegnate dal peccato, ma non si debbono rifiutare nella loro esistenza 4769; le strutture so- **C 4gl**

ciali dipendono dalla responsabilità dell'uomo 4768; i disagi che spesso subentrano derivano in parte dalla tensione stessa insita negli ordinamenti economici, politici e sociali; le loro radici più profonde sono la suberbia e l'egoismo degli uomini **4325**; il peccatore soggiace in se stesso a una divisione, dalla quale sorgono anche le discordie nella società 4310; egli viola l'orientamento al suo fine ultimo, ma contemporaneamente anche l'ordine nei confronti di se stesso e degli altri uomini **4313**; cf. D 1b (motivo del peccato umano); D 4a (occasioni e cause del peccato nei rapporti sociali); D 4c (strutture peccaminose della società).

Conseguenze del peccato per le *strutture* sociali: impronta dell'orma distruttrice del peccato 4619; schiavitù mediante il peccato, l'ignoranza, fame, miseria, oppressione, ingiustizia, odio 4480; l'ordinamento di una società lontana da Dio genera errori, schiavitù ç oppressioni 4759; lesioni dell'originaria relazione tra uomo e donna 4831; i grandi problemi dell'umanità e l'indigenza come conseguenza: C 4kd (minacce e problemi del genere umano); C 5ke (poveri); D 4c (strutture peccaminose della società).

Conseguenze per i *singoli*: gli uomini dalle condizioni sociali vengono distolti dal fare il bene e vengono spinti al male **4325**; tutta la vita, quella dei singoli e quella collettiva, si presenta come lotta tra il bene e il male 4313 4337; cf. D4c (strutture peccaminose della società).

Superamento delle strutture peccaminose: per superare il male gli uomini hanno bisogno dell'aiuto della grazia di Dio 4313 4325 4337; cf. F 3b (l'uomo giustificato rimane nel pericolo); F 5cb (necessità della grazia); il piano della redenzione raggiunge le concrete situazioni d'ingiustizia da superare e di giustizia da ristabilire 4579; cf. E 3a (Gesù Cristo, il mediatore della salvezza); superamento delle «strutture del peccato» nella vita personale e sociale e liberazione mediante la Chiesa con l'intercessione di Maria 4619; la Chiesa abbatte con la potenza del vangelo criteri di giudizio, valori, abitudini di pensiero, impulsi di movimento e modelli di vita, che contraddicono la Parola e il piano di salvezza di Dio 4575; essa denunzia errori, schiavitù e oppressioni e si oppone ai tentativi di erigere un ordine sociale lontano da Dio 4759; un mutamento delle strutture deve andare di pari passo con un mutamento della mentalità personale e collettiva e con la conversione 4633; la conversione a livello personale e sociale è un processo mai terminato 4616; cf. F 2b (conversione e giustificazione per fede); part. F 2bb (natura della giustificazione).

Liberazione e *mutamento delle strutture*: C 4gm.

Cf. D 4d (liberazione e superamento delle strutture peccaminose).

C 4gm **Liberazione e mutamento delle strutture**. Strutture sociali irrigidite e segnate dal peccato: C 4gl (malessere nella società a motivo del peccato dell'uomo); C 4kd (minacce e problemi del genere umano); C 4ke (poveri); D 4c (strutture peccaminose della società); schiavitù mediante il peccato, l'ignoranza, fame, miseria, oppressione, ingiustizia e odio, che hanno la loro origine nell'egoismo umano 4480; dipendenza e forme di schiavitù che violano i diritti fondamentali 4628.

Anelito alla liberazione nel mondo odierno 4750; cf. C 4kc (mutamenti contemporanei).

Le strutture sociali dipendono dalla *responsabilità* dell'uomo, che le può mutare e non da un «determinismo» della storia 4768.

Fine della liberazione e del mutamento delle strutture: è un grave compito aiutare gli altri a superare la loro inferiorità in rapporto al sapere, alla virtù, al vigore spirituale e ai beni esteriori 3988; la libertà richiede condizioni di natura economica, politica e culturale che permettano il suo pieno esercizio 4750; la liberazione temporale crea e assicura le condizioni per l'esercizio della vera libertà umana 4754; l'ordine sociale deve essere quotidianamente sviluppato nella verità, giustizia e amore e trovare nella libertà un equilibrio umano. Per questo scopo si deve avviare un rinnovamento del sentire e ampi cambiamenti della società **4326**; si deve costruire una comunità di uomini in cui ognuno senza differenza di razza, religione o nazione possa vivere umanamente e liberamente 4460; un nuovo ordine sociale e politico secondo le esigenze della giustizia come meta della lotta contro le ingiustizie 4774; cf. C 4fc (libertà dell'uomo); C 4ie (progresso); L 7 (ordinamento della società: liberazione e mutamento delle strutture).

S

Il *magistero della Chiesa* distingue – : la liberazione *da* tutte le specie di schiavitù del peccato personale e sociale 4627s; – : la liberazione *per* la crescita nell'essere in vista della comunione con Dio e con gli uomini 4627s; se manca uno di questi elementi la liberazione è mutilata 4628; salvezza non è soltanto liberazione da ciò che deprime l'uomo, ma soprattutto liberazione dal peccato e dal male 4571; per la loro vera liberazione gli uomini hanno bisogno della conversione 4481; un mutamento delle strutture deve andare di pari passo con un mutamento della mentalità personale e collettiva e con la conversione 4633; l'originalità del messaggio cristiano non consiste nel mutamento delle strutture, ma nella sollecitazione alla conversione dell'uomo, che poi esigerà un mutamento delle strutture 4481; cf. C 4gl e D 4d (liberazione e superamento delle strutture peccaminose); F 2b (conversione e giustificazione).

Cristo ha conseguito sulla croce la liberazione 4628; egli ha liberato gli uomini ([a]il mondo) dalla schiavitù del demonio e del peccato 4006 4204 [a]4302 4313 4322; i cristiani devono rendere tangibile questa liberazione 4628; il Figlio obbediente incorpora in vista della giustizia redentrice di suo Padre il grido di tutti gli uomini a essere liberati e redenti 4615; Cristo come portatore della libertà 4615; Cristo come animatore di un vero mutamento sociale 4610; il piano della redenzione raggiunge situazioni concrete di ingiustizia da superare e di giustizia da ristabilire 4579; Cristo, il redentore, spiegherà ai poveri la loro dignità e li aiuterà con la liberazione dalle loro necessità 4632; cf. D 7ba (Dio perdona i peccati mediante Gesù Cristo); E 3a (Gesù Cristo, il mediatore della salvezza); E 3bd (regalità di Gesù Cristo); lo *Spirito Santo* come liberatore in vista di un'attività che piace a Dio 4338; egli assiste lo sviluppo dell'ordine sociale nella verità, giustizia, amore e libertà 4326; cf. B 3bc (l'operare dello Spirito Santo negli uomini); l'intercessione di *Maria* renderà possibile alla Chiesa di superare le «strutture del peccato» nella vita personale e sociale e di ottenere ad essa la vera liberazione di Cristo 4619; cf. E 6dd (mediazione delle grazie mediante Maria); il *vangelo* come messaggio di libertà e di liberazione 4751.

La *Chiesa* fa suo l'anelito dell'uomo alla liberazione e lo giudica alla luce del vangelo 4751; essa si premura di una liberazione totale da tutto ciò che impedisce la strada del perfezionamento delle persone 4757; evangelizzazione come liberazione con la meta della liberazione completa 4626-4628; la Chiesa cerca la conversione personale e la riorganizzazione sociale 4620; essa fa dell'uomo il soggetto del suo proprio sviluppo individuale e comunitario 4628; essa si serve dei mezzi del vangelo e non accetta la violenza, neppure la dialettica della lotta di classe 4628; tra evangelizzazione e promozione umana o progresso e liberazione sussistono legami strettissimi 4579; evangelizzazione non significa trascurare la giustizia, la liberazione, il progresso e la pace nel mondo 4579; cf. D 4d (liberazione e superamento delle strutture peccaminose); G 3cd (Chiesa ed evangelizzazione o missione).

La Chiesa respinge la *violenza* (ªil *delitto*) come via della liberazione 4628 ª4630 4772; da questo sbaglio sorgono nuove forme di schiavitù 4772; non c'è vera liberazione se i diritti della libertà non vengono rispettati 4754 4771; liberazione nel senso del vangelo non è compatibile con l'odio, a livello individuale o collettivo, verso il prossimo, neppure verso i nemici 4773; chi disdegna la via delle riforme e favorisce il «mito della rivoluzione» promuove il sorgere di regimi totalitari 4774; cf. C 4gc (giustizia e pace); G 7ab (Chiesa e società); L 7 (ordinamento della società: violenza).

La Chiesa si oppone a un *ateismo* che aspetta la liberazione dell'uomo dalla sua liberazione economica e sociale e considera la religione come ostacolo a questa liberazione 4320; cf. C 4kh (ateismo); G 3cf (Chiesa e ateismo).

C 4gn **Cristo e la comunità umana**. Cristo volle avere parte alla comunità umana: nozze di Cana, visita a Zaccheo, pasti con i pubblicani e i peccatori 4332; Cristo ha santificato i legami umani, particolarmente quelli familiari, assoggettandosi liberamente alle leggi della sua terra 4332; egli condivise la vita, le speranze e i timori del suo popolo 4611; egli si riferì agli aspetti sociali 4332; cf. E 2b (la vita di Gesù Cristo con gli uomini); E 5ba (eguaglianza di Gesù Cristo con gli uomini in tutti i contrassegni caratteristici).

Gesù, l'origine dell'unità e della pace 4124; cf. E 3a (Gesù Cristo, il mediatore della salvezza).

Cristo eresse mediante lo Spirito una nuova comunità fraterna, la Chiesa, come suo corpo 4332; il carattere comunitario nel popolo di Dio viene portato a compimento e adempiuto nell'opera di Cristo 4332; Cristo comandò ai figli di Dio di trattarsi gli uni gli altri come fratelli 4332; cf. G 1bc (Chiesa, acquistata da Gesù Cristo); G 1be (la Chiesa rimane l'opera della SS. Trinità); G 2a (denominazioni della Chiesa: Chiesa come corpo di Cristo); G 3aa (il fondamento divino dell'unità della Chiesa).

Per i peccatori Cristo prese su di sé la morte e insegna loro che deve essere portata la croce che carne e mondo impongono a coloro che cercano la pace e la giustizia 4338; cf. E 3bb (profetismo di Gesù Cristo e Cristo come maestro).

C 4go **La Chiesa e la comunità umana**. Cf. G 2bb (carattere sacramentale della Chiesa); G 2bd (missione e compito della Chiesa); G 3a (unità della Chiesa); G 3c (cattolicità della Chiesa); spec. G 3cd (Chiesa ed evangelizzazione o

missione); G 7 (il rapporto della Chiesa con il genere umano, la società, la cultura, lo stato e le istituzioni internazionali).

La Chiesa stessa è composta come società: G 3ae (Chiesa come società costituita giuridicamente); cf. *C* 4gq (cristiani e comunità cristiana).

I cristiani e la comunità umana. Unione dei cristiani con gli altri uomini nella ricerca della verità e nella soluzione dei problemi morali 4316; la Chiesa richiede la disponibilità dei laici a collaborare con gli altri uomini 4343. **C 4gp**

I cristiani debbono realizzare quella «civiltà dell'amore» che è un riassunto dell'intera eredità etico-culturale del vangelo 4776 (4815); la strada per giungervi attraverso un lavoro educativo: educazione alla pubblica cultura del lavoro e alla solidarietà, accesso di tutti alla cultura 4776.

La partecipazione dei cristiani alla vita politica è un esercizio dell'amore del prossimo 4484. **S**

Cf. G 4bf (compiti dei credenti nel mondo); G 6ca (apostolato dei laici); G 6cb (missione e compito dei laici nel mondo); H 2f (i vescovi e il mondo); H 3a (precisazioni generali circa il ministero della predicazione dei vescovi); H 5 (ufficio ministeriale dei presbiteri); L 1eb (formazione della coscienza); L 13 (ordine della cultura).

I cristiani e la comunità cristiana. Dall'inizio della storia della salvezza Dio scelse gli uomini non solo come singoli, ma come membri di una determinata comunità, come suo popolo 4332; cf. G 1ba (fondamento della Chiesa); G 2a (denominazioni della Chiesa: popolo di Dio; corpo di Cristo); G 3a (unità della Chiesa); G 4 (comunità dei credenti e loro missione); G 6 (laici nella Chiesa); H (Dio guida, istruisce e santifica la Chiesa attraverso i suoi ministri); J (Dio incontra il suo popolo nella liturgia); K (Dio santifica mediante i sacramenti). **C 4gq**

h. - L'uomo e il creato **C 4h**

L'ordine tra Dio, gli uomini e il creato. L'uomo come centro e apice del creato, al quale mirano tutte le realtà terrene 4312 (4314): il primato dell'uomo nei confronti delle cose 4694; l'uomo viene posto sopra tutti gli esseri viventi che Dio ha dato in suo potere 4812; egli ha somiglianze con le altre creature 4812; cf. C 3 (mondo visibile). **C 4ha**

L'ordine tra Dio, gli uomini e tutte le cose create 4313; l'ordine delle cose è da sottomettere all'ordine delle persone e non il contrario 4326; ogni uomo ha il diritto di ricevere dalla terra ciò che gli è necessario 4448.

Dio ha creato tutte le cose in vista dell'uomo 4339; creato a immagine di Dio egli deve dominare e usare le creature terrestri per la gloria di Dio [a]*e premurarsi di esse* **4312-4334** (4337) 4448 [a]4812; i beni (materiali) sono creati da Dio per l'utilità di *tutti*. Il loro uso spetta a tutti 3267 3942 3951 (4448); l'uso delle cose deve essere guidato da un giudizio morale 4811; nuovi beni e sussidi sono da considerare come dono di Dio e risposta alla vocazione dell'uomo 4810; cf. C 4fb (dignità dell'uomo).

L'attesa della nuova terra non deve indebolire la sollecitudine per il perfezionamento di questa terra, ma deve rafforzarla **4339**; cf. C 4ic (ordine dell'operosità umana); M 1b (fede escatologica e realtà terrene).

Uso della forza dello spirito umano per l'indagine e la sottomissione del mondo materiale 4315.

Dio ha imposto all'uomo dei limiti nell'uso delle cose 4812; sottomissione del possesso e dell'uso delle cose alla somiglianza dell'uomo con Dio e alla sua vocazione 4812; nella gratitudine verso il creatore e nell'uso del creato in povertà e libertà l'uomo perviene al vero possesso del mondo 4337; rispetto nei confronti delle cose della natura visibile, del cosmo 4816.

Redento da Cristo e divenuto una nuova creatura nello Spirito Santo, l'uomo può e deve amare le cose create da Dio 4337.

Interrogativi degli uomini circa il loro posto e compito nell'universo 4303; cf. C 4kg (ricerca di senso da parte dell'uomo).

Il mondo soggiace alla *schiavitù del peccato* 4302-4339; cf. C 4kb (effetti della peccaminosità dell'uomo sul mondo e sulla storia); D 6 (mondo e storia sotto la schiavitù del peccato); l'uomo viola l'ordine tra se stesso e le cose create **4313**; gli uomini ottenebrati servirono alle creature più che al creatore 4313; cf. D 1c (natura del peccato); D 2ba (natura del peccato originale).

Cf. C 4i (operosità umana); L 2b (riverenza nei confronti di Dio); L 4f (rapporto responsabile con i beni creati).

C 4hb **L'uomo e l'autonomia delle realtà terrene**. Le cose create dispongono di proprie leggi e valori che dall'uomo passo a passo devono venire riconosciuti, usati e ordinati **4336**; cf. C 1c (autonomia delle realtà terrene); L 4f (rapporto responsabile con i beni creati).

C 4i

i. - L'operosità dell'uomo

C 4ia **Il significato dell'operosità umana**. Dio dà all'uomo il potere di trasformare il mondo e di perfezionarlo 4480; l'operosità, personale e comunitaria, con la quale gli uomini cercano di migliorare le loro condizioni di vita, è in armonia con il piano di Dio **4334** 4813s; gli uomini a servizio della società attraverso il loro lavoro continuano a sviluppare l'opera del creatore e contribuiscono a realizzare il piano divino **4334**; le opere dell'uomo non costituiscono un'opposizione al potere di Dio 4334; cf. C 1gc (cooperazione dell'uomo all'opera di Dio); F 3d (l'uomo giustificato viene portato a compimento in quanto Dio ricompensa per grazia i suoi meriti); F 5a (carattere gratuito della grazia); F 5c (grazia e libertà dell'uomo).

Dignità e significato del lavoro umano 4690; con il lavoro l'uomo trasforma non solo le cose e la società, ma perfeziona anche se stesso **4335** 4338 4692.

Vengono condannate affermazioni che mettono in dubbio il valore e la necessità dell'operosità umana *2201*/*2255* 3817 3846.

Interrogativi degli uomini circa il senso del loro faticare individuale e collettivo 4303 4333.

Solo Dio dà risposta alla domanda circa il significato dell'operosità umana mediante la rivelazione nel suo Figlio incarnato 4341.

C 4ib **Il senso e il fine dell'operosità umana**. Dignità e vocazione della persona umana richiedono che gli uomini scoprano, promuovano e usino le loro forze naturali 4580.

L'uomo creato a immagine di Dio deve dominare e usare le creature terrene per la gloria di Dio **4312 4334** (4337) 4448 4812; cf. C 4h (uomo e creato); L 2b (ossequio a Dio).

Ciò che gli uomini fanno per raggiungere la giustizia, la fraternità e un ordine umano ha maggior valore dei progressi tecnici **4335**; cf. C 4ie (progresso); L 7 (ordine della società: progresso).

Sotto l'azione dello Spirito Santo tutti, rinnegando l'amor proprio, debbono mirare a un futuro in cui l'umanità diventi un'offerta gradita a Dio 4338.

Quando i beni della dignità umana, della comunione fraterna e della libertà sulla terra sono stati incrementati nello Spirito del Signore, più tardi vengono ritrovati, purificati e trasfigurati nel regno del Padre 4339; cf. F 3d (l'uomo giustificato viene portato a compimento in quanto Dio ricompensa per grazia i suoi meriti); M 3c (beatitudine come grazia e ricompensa) **S**

L'ordine dell'operosità umana. L'ordine tra Dio, uomo e mondo 4313; le opere e i meriti degli uomini (dei santi) sono da rapportare all'onore di Dio 243 (675 1824s) 3325 3743; nessuna attività umana può essere sottratta al dominio di Dio 4162; l'operosità umana secondo il piano e la volontà di Dio si orienta al bene dell'uomo e della sua vocazione globale **4335**; i beni creati, in conformità all'ordinamento del creatore, devono essere perfezionati mediante il lavoro, la tecnica e la cultura per l'uso di tutti gli uomini e venire tra di essi distribuiti in modo più appropriato 4162; l'uomo deve moltiplicare i propri talenti a servizio di Dio e degli uomini 4341; l'amore è la legge fondamentale del perfezionamento umano e perciò del cambiamento del mondo 4338; si deve cercare l'amore di Dio negli usuali rapporti di vita 4338; l'inattività è colpevole 4851. **C 4lc**

Le realtà create e le società dispongono di *proprie leggi* e valori che dall'uomo devono essere riconosciuti, usati e ordinati **4336**; cf. C 1ic (autonomia delle realtà terrene); C 4hb (l'uomo e l'autonomia delle realtà terrene).

La *dignità del lavoro umano* 4690; il primo fondamento per il significato del lavoro è l'uomo come suo soggetto 4690; il lavoro serve all'uomo e non l'uomo al lavoro 4690; il lavoro è un bene per l'uomo, poiché l'uomo mediante esso non solo trasforma la natura, ma diventa più uomo 4335 4338 4692; il suo significato soggettivo supera il suo senso oggettivo 4690; ogni lavoro, a motivo della dignità della persona che lo compie, è da stimare 4690; è l'errore di un capitalismo primitivo trattare l'uomo come strumento e non in corrispondenza alla vera dignità del suo lavoro 4691; cf. L 10a (uomo come soggetto del lavoro).

Il *capitale* a servizio del lavoro: L 10b.

Salario: L 10c.

Doveri e diritti in rapporto al lavoro: L 3d e L 4e; L 5g (diritti dell'uomo: diritto al lavoro; indegne condizioni di lavoro); L 6a (diritti della famiglia); L 11 e 12 (ordinamento della proprietà/dell'economia).

Educazione alla pubblica cultura del lavoro 4776.

Timore di molti contemporanei che a motivo di un legame dell'operosità umana e della religione venga minacciata l'autonomia degli uomini, delle società e delle scienze 4336.

Gli uomini dal messaggio cristiano non vengono distolti dalla costruzione del

mondo o motivati a trascurare il prossimo, ma ne sono più strettamente obbligati **4334**; mediante la speranza escatologica il significato dei compiti terreni non viene sminuito, ma sostenuto il loro adempimento con nuove motivazioni **4321**; l'attesa della terra nuova non deve indebolire la cura di perfezionare questa terra, ma deve sollecitarla **4339**; evitare il dualismo, che separa i compiti temporali dalla santificazione ([a]dall'accettazione del vangelo) 4482 [a]4850; cf. C 4ij (cristiani e operosità umana); L 2d (virtù della speranza); M 1b (fede escatologica e realtà terrene).

C 4id **La ricerca umana e le scienze**. Chi con umiltà e costanza indaga i misteri delle cose, viene condotto dalla mano di Dio 4336 4336; cf. C 1gc (cooperazione degli uomini al piano di Dio); la rivelazione è la stella che guida la scienza 2877; l'indagine metodica, se procede in maniera scientifica e secondo le norme morali, non contraddirà mai veramente la fede, provenendo le realtà profane e le realtà della fede dallo stesso Dio **4336**; i misteri della fede non sono in contrasto con – : la storia 3544s; – : le scienze naturali 3287; non può esserci un'autentica contraddizione tra teologi e scienziati della natura 3287; cf. A 1bc (carattere misterioso della rivelazione); A 4bc (la teologia e le altre scienze).

Uso della forza dello spirito umano per progressi nelle scienze, nella tecnica e nella formazione intellettuale, per l'indagine e per la sottomissione del mondo materiale 4315; impiego della sapienza degli uomini per umanizzare le conoscenze umane e risolvere i problemi dell'umanità 4315.

Tutte le cose create sono dotate di una propria consistenza, verità, bontà, leggi proprie e ordine proprio, che l'uomo deve tener presente riconoscendo i metodi propri alle singole scienze e tecniche **4336**; sono deplorevoli determinati atteggiamenti mentali presenti un tempo tra i cristiani a motivo di un'insufficiente comprensione della legittima autonomia della scienza e che, suscitando in tal modo dispute, crearono la convinzione che fede e scienza si oppongano a vicenda **4336**; cf. C 1ic (autonomia delle realtà terrene).

Il pericolo proviene non dalla scienza, che – usata bene – può risolvere molti problemi dell'umanità, ma dall'uomo, che dispone di mezzi sempre più potenti 4424.

La *Chiesa* riconosce il servizio delle scienze umane 4512.

Magistero della Chiesa e *libertà* di ricerca e di insegnamento: H 3g; la ricerca scientifica non deve essere giudicata con spirito di sospetto e di cieca opposizione contro tutto ciò che è novità, ma con grandissimo amore 3831.

Scienza teologica: A 4b.

Forme erronee della fede nella scienza: C 4lf (positivismo, fede assoluta nella scienza e nel progresso).

C 4le **Il progresso umano**. L'ordine sociale e il suo progresso debbono orientarsi al bene delle persone 4326; il progresso integrale ([a]*non solo economico*) si orienta al bene dell'intero ([b]*e di ogni*) uomo ([c]*sotto ogni aspetto e a ogni parte dell'anima*) [ab]4446s [b]4457 [a]c4812; il progresso della singola persona deve connettersi al progresso dell'intero genere umano ([a]affinché tutti gli uomini pervengano a condizioni di vita più umane) [a]4447 4458; per questo si deve trovare un nuovo umanesimo 4447 4457; cf. C 4ki (umanesimo cri-

stiano come vero umanesimo); il progresso dell'uomo non deve consistere nell'uso, dominio e possesso dei beni creati, ma piuttosto nella sottomissione del possesso, dominio ed elaborazione delle cose alla somiglianza dell'uomo con Dio e alla sua vocazione 4812; cf. C 4fb (dignità dell'uomo); C 4j (vocazione dell'uomo); ciò che gli uomini compiono per la giustizia, la fratellanza e l'ordine umano nelle relazioni sociali, ha maggior valore del progresso tecnico **4335**.

Il vero progresso si deve basare sull'amore di Dio e del prossimo 4815; cf. L 2e (virtù dell'amore); L 4a (amore del prossimo); i valori della libertà, l'obbligatorietà della coscienza e la vita dello spirito promettono un progresso dell'uomo verso la perfezione 4505; lo zelo per il progresso e la sua realizzazione senza rispetto per la dignità dell'uomo è senza senso 4815; ogni progresso dei costumi deve osservare i limiti che sono presenti nei momenti costitutivi e nei rapporti fondamentali della persona umana 4580; cf. C 4f (dignità personale dell'uomo); il carattere morale del progresso impone rispetto di fronte alla natura e al cosmo 4816; cf. C 4h (uomo e creato).

Progresso dei popoli nella lotta contro [a]*fame*, [ab]*miseria*, [a]*malattie*, [a]*ignoranza* e [b]*ingiuste condizioni di vita* [a]4440 [b]4468; come effetto: benessere degli uomini, progresso mentale e morale e con ciò un vantaggio per tutto il genere umano 4468; l'ordine sociale deve essere sviluppato quotidianamente nella verità, giustizia e amore e trovare nella libertà un equilibrio più umano 4326; cf. C 4gm (liberazione e mutamento di strutture); C 4kd (minacce e problemi del genere umano); C 4ke (poveri); L 7 (ordine della società: progresso); L 9 (ordinamento della famiglia umana).

Progresso e *pace*: lo sviluppo completo dell'uomo, ([a]il passaggio da condizioni meno umane a condizioni più umane), è il nuovo nome della pace 4485 [a]4486; il vero e autentico progresso dell'uomo consiste nella pace e nella giustizia 4579; compartecipazione del sentire (solidarietà) è contemporaneamente la via verso la pace e verso il progresso 4818; cf. C 4gb (fraternità, solidarietà e amore tra gli uomini); C 4gc (giustizia e pace); L 5e (principio di solidarietà); (ordine della società: progresso e pace).

Erronee concezioni del progresso: il progresso degli uomini non è lineare, automatico e senza limite 4810; progresso non significa solo crescita dell'economia 4447; il puro accumulo di beni e di prestazioni di servizio non procura la felicità umana 4811; accanto alla miseria di un progresso ritardato un progresso smoderato: rifiuto di ambedue 4811; sovrabbondanza non necessaria di beni materiali per certi gruppi 4811; cultura del consumo come cultura del «getta via» e della «spazzatura» 4812; il libero gioco della concorrenza non porterà a prevalere il progresso 4454; cf. C 4lc (liberalismo); L 12 (ordine dell'economia); forme erronee della *fede* nel progresso: C 4lf (positivismo, fede assoluta nella scienza e nel progresso).

Il desiderio di un illimitato «progresso» viene riguadagnato trasformato mediànte la visione *cristiana* 4814.

Il progresso deve venir considerato come un momento della *storia* la quale è in pericolo per via del peccato 4813; progresso come fonte di tentazione mediante la deformazione dell'ordine dei valori a motivo dell'egoismo.

vanità e cattiveria 4337; il pericolo non viene dal progresso, ma dall'uomo che dispone di mezzi sempre più potenti anche per la propria autodistruzione 4424; cf. C 4kb (conseguenze della peccaminosità dell'uomo sul mondo e la storia); C 5 (fine e compimento della storia); D 5 (operosità umana e progresso sotto la schiavitù del peccato).

Il progresso terreno è da distinguersi dalla crescita del *regno di Cristo*. Tuttavia ha grande significato per il regno di Dio, in quanto può contribuire a un ordine migliore della società umana **4339**; cf. C 5d (regno di Dio e di Cristo come fine della storia).

C'è progresso, giacché *Dio*, il Padre, dall'inizio volle condividere con l'uomo la sua gloria in Cristo Gesù 4814; Dio volle che in Cristo il peccato venga vinto e venga volto a quel bene degli uomini che supera ogni progresso 4814; cf.4d (Dio vuole la salvezza dell'uomo e gli concede comunione); C 4fh (Cristo, l'uomo perfetto); C 4fi (Cristo, la salvezza dell'uomo); C 4ji (vocazione di tutti gli uomini alla salvezza); C 5b (Cristo e il fine della storia); E 3a (Gesù Cristo, il mediatore della salvezza); F 1 (volontà salvifica universale di Dio); i principi spirituali per la costruzione della civiltà moderna possono basarsi solo sulla fede in Dio 4424; cf. L 5h (fondamento delle norme sociali in Dio).

Nel *piano di Dio* è inclusa la storia umana nella quale gli uomini cercano di migliorare la loro situazione 4334 (4813) 4814; Dio dà all'uomo il potere di forgiare e di perfezionare il mondo 4480; mediante il loro servizio nella società gli uomini continuano a sviluppare l'opera del creatore e contribuiscono a realizzare il piano divino **4334**; le loro opere non costituiscono un'opposizione alla potenza di Dio, bensì le loro vittorie sono segni della grandezza di Dio e frutto della sua deliberazione **4334**; cf. C 1gc (cooperazione degli uomini al piano di Dio).

Lo *Spirito Santo* assiste lo sviluppo dell'ordine sociale nella verità, giustizia, amore e verità 4326.

La *Chiesa*, nella sua fiducia nel piano del creatore riconosce che il progresso può servire alla vera felicità dell'uomo **4337**; il progresso dei popoli sta a cuore alla Chiesa 4440; operare della Chiesa mosso dallo Spirito e progresso della società 4850; i laici debbono collaborare a loro modo al progresso generale 4162; cf. G 6cb (missione e compito dei laici nel mondo); G 7a (rapporto della Chiesa con il mondo, la società e la cultura).

Tra *evangelizzazione* e promozione umana o progresso e liberazione sussistono legami strettissimi 4579; evangelizzazione non significa trascurare la giustizia, la liberazione, il progresso e la pace, ma promuoverli 4579; cf. G 3cd (Chiesa ed evangelizzazione o missione).

Cf. L 7 (ordinamento della società: progresso); L 9 (ordinamento della famiglia umana); L 12 (ordine del sistema economico).

C 4if **L'operosità umana corrotta dal peccato.** Il peccato danneggia le opere dell'uomo 4814; piani e opere che nascono dalla concezione della giustizia nella realtà spesso vengono sfigurati 4684; tutte le attività dell'uomo fluttuano nel pericolo per via della superbia e dell'egoismo 4337; lo spirito della malvagità trasforma l'operosità umana in uno strumento del peccato 4337; minaccia del progresso umano a causa dell'agire egoistico, della vanità e

malvagità 4337; pericolo delle scienze e del progresso per via della crescente potenza dell'uomo 4424; l'uomo viola spesso l'ordine in rapporto a Dio, a se stesso, agli altri uomini e a tutte le cose create 4313; il peccatore non di rado fa ciò che egli non vuole e ciò che egli vorrebbe fare non lo fa 4310.

Gli uomini ottenebrati servirono alla creatura più che al creatore 4313; l'intera loro vita si presenta come lotta tra il bene e il male ed essi possono vincere solo con l'aiuto della grazia di Dio 4313 4337; cf. F 3b (l'uomo giustificato rimane nel pericolo); F 5cb (necessità della grazia).

L'uomo vale più per quello che è che per quello che ha 4335, 4760.

Cf. C 4kb (effetti della peccaminosità dell'uomo sul mondo e la storia); D 6 (mondo e storia sotto la servitù del peccato).

L'operosità umana portata a compimento nel mistero pasquale. Tutte le attivi- **C4lg**
tà dell'uomo vengono purificate e portate a compimento dalla croce e dalla risurrezione di Cristo **4337**; Cristo vivifica e rinsalda con la forza del suo Spirito gli uomini a organizzare più umanamente la loro propria vita e la terra 4338.

Cristo dà l'esempio che deve essere portata la croce che il mondo impone a coloro che cercano la giustizia e la pace 4338; la Parola di Dio rivela che la legge fondamentale della perfezione e trasformazione umana del mondo è il nuovo comandamento dell'amore 4338; cf. E 3bb (profetismo di Gesù Cristo e Gesù Cristo come maestro); L 2e (virtù dell'amore).

Cristo con la forza del suo Spirito opera nei cuori degli uomini, suscitando in essi l'anelito per il mondo futuro e rendendo vivaci, purificando e rafforzando gli sforzi per una maggiore umanità nel mondo 4438; egli dà ai credenti la fiducia che la ricerca di una piena fraternità non è vana 4338.

Cf. E 3a (Gesù Cristo, il mediatore della salvezza); E 3bc (sacerdozio di Gesù Cristo).

Cristo e l'operosità umana. Esempio di Cristo che ha esercitato un mestiere **C 4ih**
4343; Cristo ha voluto condurre la vita di un lavoratore 4332.

Cf. E 2ba (comunione di vita di Gesù Cristo con gli uomini).

La Chiesa e l'operosità umana. La Chiesa ricolma di senso più profondo l'agi- **4ii**
re umano quotidiano 4340; la presenza della Chiesa ricorda agli uomini il problema del significato della loro operosità 4341.

L'esperienza dei tempi passati, il progresso delle scienze, i tesori della cultura umana giovano anche alla Chiesa **4344**; cf. G 7ae (Chiesa e cultura).

I cristiani e l'operosità umana. Il Concilio Vaticano II esorta i cristiani a cerca- **C 4ij**
re di assolvere i loro doveri terreni nello spirito del vangelo 4343.

I cristiani devono svolgere tutte le attività in modo da connettere le loro fatiche umane, domestiche, professionali, scientifiche o tecniche con i valori religiosi 4343; attraverso le attività mondane devono giungere a una vita più santa così che il mondo raggiunga il suo fine più efficacemente nella giustizia, amore e pace 4162.

I laici ottengono le loro forze mediante il dono del creatore e la grazia del redentore 4159; l'attività dei laici viene interiomente elevata mediante la grazia di Cristo 4162.

I cristiani in conformità alla loro vocazione sono, in conseguenza della fede,

tanto più obbligati ad assolvere i loro doveri terreni **4343**; un cristiano che trascura i propri doveri temporali trascura i propri doveri verso il prossimo e Dio e mette a rischio la propria salvezza eterna **4343**.

La discrepanza tra fede e vita quotidiana, tra affari terreni e vita religiosa è un grave smarrimento **4343**; evitare il dualismo che separa i compiti temporali dalla santificazione ([a]dall'accoglienza del vangelo) 4482 [a]4850; i cristiani che a motivo della vita futura trascurano i loro doveri terreni sviano dalla verità **4343**; l'attesa della nuova terra non deve indebolire la cura di perfezionare questa terra, ma la deve rinforzare **4339**; cf. C 4ic (ordine dell'operare umano); M 1b (fede escatologica e realtà terrene).

Cf. G 4bf; G 6cb; H 2f; H 5 (compiti dei credenti, laici, vescovi e presbiteri nel mondo).

C 4j j. - LA VOCAZIONE DELL'UOMO

C 4ja **Vocazione dell'uomo a una vita superiore**. L'uomo da una parte ha esperienza di sé come creatura limitata, dall'altra si percepisce illimitato nei suoi desideri e chiamato a una vita superiore 4310; interrogativi circa il suo fine ultimo 4303, cf. C 4kg (ricerca di senso da parte dell'uomo).

C 4jb **Vocazione dell'uomo alla comunione con Dio**. L'intenzione di Dio si manifesta nella vocazione integrale dell'uomo 4311; l'uomo è creato da Dio per un fine beato al di là dei confini della miseria terrena 4318; cf. M 3b (eterna beatitudine).

Il fine supremo dell'uomo è solo Dio 3771 4313 4322 4324 4341 4792; Dio come fine ultimo dei popoli 4195; chiamata dell'uomo a un fine beato 4318; chiamata dell'uomo a partecipare al bene pieno, che è Dio stesso 4815; Dio ha ordinato l'uomo a un fine soprannaturale **3005**; questo fine consiste nella partecipazione ai beni divini **3005**; chiamata dell'uomo all'immortalità 4812; cf. C 1h (Dio come fine del mondo); M 3bb (visione di Dio come fondamento della beatitudine); M 3bf (vita eterna e regnare con Cristo).

Vocazione dell'uomo alla comunione e al dialogo con Dio [a]*e alla partecipazione alla sua beatitudine* 4319 [a]4321; il Padre eterno ha stabilito di elevare gli uomini alla vita divina 4102; la comunione con Dio e gli uomini che culmina, come meta, nella perfetta comunione del cielo 4627; ogni uomo rimane per se stesso un interrogativo insoluto a cui solo Dio può pienamente dare una risposta 4321; Dio dà risposta agli aneliti più profondi del cuore umano 4341; servendo Dio l'uomo regna 4753; cf. A 1a (precisazioni concettuali dell'evento della rivelazione); A 3bd (lettura della Sacra Scrittura); J (Dio incontra il suo popolo nella liturgia); M 3b (beatitudine eterna); M 3c (beatitudine come grazia e ricompensa).

L'uomo giustificato come [a]*amico*, [b]*familiare*, [c]*figlio (adottivo)*, [d]*erede* di Dio [cd]1515 [c]1522 [c]1524 [a]d1528 [a]1535 ([c]1913) [c]*1942* [c]*2623* [c]3012 [c]3771 [a]cd3957 [b]1535; cf. F 3a (l'uomo giustificato è amico di Dio).

La chiamata di Dio è libera e gratuita: nessuno sulla terra può sapere che egli sarà certamente tra i salvati 1540 1565 **1566**; viene condannato: [Dio non poteva creare esseri dotati di ragione senza ordinarli alla visione beatificante] *3891*; cf. F 1d (l'elezione di Dio per grazia).

Affermazioni eccessive in relazione all'unione con Dio raggiungibile sulla terra: L 2f (unione con Dio).

Cf. L 2f (unione con Dio).

Vocazione di tutti gli uomini alla salvezza. Giacché Cristo è morto per tutti, lo C 4jc
Spirito Santo offre a tutti la possibilità di unirsi al mistero pasquale **4322**; dopo l'incarnazione di Cristo ogni uomo è fratello di Cristo ed è chiamato a divenire cristiano per ricevere da lui la salvezza 4550; la risurrezione di Cristo è segno e pegno della risurrezione alla quale tutti sono chiamati 4616; Cristo persegue con sapienza e pazienza l'intenzione della sua grazia verso il peccatore 4186; il regno e la salvezza possono venire accolti da ogni uomo come grazia mediante la conversione 4572; cf. B 3bc (azione dello Spirito Santo negli uomini); C 4d (Dio vuole la salvezza dell'uomo e gli concede comunione); C 4fi (Cristo, la salvezza dell'uomo); E 2bb (l'operare di Cristo tra gli uomini); E 3a (Gesù cristo, il mediatore della salvezza); E 3bb (profetismo di Gesù Cristo e Cristo come maestro); E 4 (missione di Gesù Cristo); F 1 (misericordia di Dio e sua volontà salvifica universale); F 2b (conversione e giustificazione per fede); G 3c (cattolicità della Chiesa).

Vocazione e dignità dell'uomo. Un particolare motivo della dignità dell'uomo C 4jd
è dato dalla vocazione dell'uomo alla comunione con Dio 4319 4321; cf. C 4fb (dignità dell'uomo).

Vocazione dell'uomo alla libertà (4752) 4815; cf. C 4fc e L 1b (libertà dell'uo- C 4je
mo); C 4gm (liberazione e mutamento delle strutture).

Vocazione dell'uomo al dono di sé. L'uomo [a]*a motivo della somiglianza con le* C 4jf
persone divine può pienamente trovare se stesso solo nel dono di sé [b]*a Dio* e [c]*agli altri uomini* [b]4319 [a]**4324** [bc]4331; essere persona significa ricerca della propria perfezione mediante il dono di se stessi 4830; chiamata dell'uomo a diventare dono 4830; dono di sé come via della sequela di Gesù 4613; negazione di se stessi 4571; l'uomo non vive pienamente secondo la verità dell'amore, se non riconosce con libertà l'amore di Dio che lo sostiene e non si abbandona al suo creatore 4318; cf. C 4gb (fraternità, solidarietà e amore tra gli uomini); C 4fd (ordinamento dell'uomo all'amore); L 2e (virtù dell'amore); L 2f (unione a Dio: dono di sé); L 4a (amore del prossimo); l'uomo deve moltiplicare i propri talenti al servizio di Dio e per il bene degli uomini 4341; cf. C 4ic (ordine dell'operosità umana).

La vocazione della persona umana all'amore si attua nel matrimonio e nella verginità, che sono concrete realizzazioni della suprema verità dell'uomo 4700; maternità e verginità sono due modi della vocazione femminile 4833; cf. C 4fe (l'uomo come maschio e femmina); G 4bb (vie di santificazione); K 9 (sacramento del matrimonio).

Tutti i credenti sono chiamati alla perfezione nell'amore 4166; si deve cercare di seguire l'amore divino particolarmente nelle circostanze ordinarie della vita 4338; cf. G 4bb (vie di santificazione).

Ci sono condizioni di vita che non permettono all'uomo di corrispondere alla vocazione al dono di sé 4331; cf. C 4ke (poveri); L 1f e L 1g (atto morale/comportamento morale).

Comunità umana come vocazione dell'uomo. La comunione fraterna come vo- C 4jg

cazione dell'uomo 4303 (4627); cf. C 4gb (fraternità); destinazione dell'uomo alla vita sociale: C 4ga; L 5a (natura sociale dell'uomo).

L'uomo può corrispondere meglio alla propria vocazione mediante il rapporto con gli altri, mediante servizi vicendevoli e il colloquio con i fratelli 4325; per realizzare la propria vocazione, anche quella religiosa, egli riceve molto dalla vita sociale 4325.

Godendo tutti gli uomini della stessa chiamata e destinazione divina, deve essere riconosciuta la fondamentale *eguaglianza* di tutti 4329; cf. C 4gg (eguaglianza e disuguaglianza nella società); L 7 (ordine della società: uguaglianza).

C 4jh **Vocazione dell'uomo allo sviluppo terreno**. Gli uomini devono sviluppare le capacità dell'anima e del corpo e raggiungere la felicità temporale realizzando la loro vocazione 3743 (4580); non devono disprezzare il corpo, ma lo debbono ritenere buono e degno 4314; cf. C 4ec (corpo umano); C 4j (lavoro umano); L 3c (corpo e benessere corporale).

C 4ji **Vocazione dell'agire umano**. Nella lotta contro le tenebre l'uomo deve sempre cercare di fare il bene; in ciò egli ha bisogno della grazia di Dio 4337; cf. F 3b ((l'uomo giustificato rimane nel pericolo); F 5cb (necessità della grazia); L 1b (la libertà contingente obbligata al bene).

C 4jj **Vocazione dell'operosità umana**. L'uomo creato a immagine di Dio deve servirsi delle realtà terrene a gloria di Dio 4312 4334 (4337) 4448 4812; la vocazione dell'uomo richiede che egli scopra le proprie forze naturali, le promuova e le usi (3743) 4580; cf. C 4h (uomo e creato); C 4ib (senso e fine dell'operosità umana); C 4ie (progresso).

C 4jk **La peccaminosità dell'uomo come impedimento alla realizzazione della propria vocazione**. Il peccato sminuisce l'uomo giacché gli impedisce di raggiungere la propria realizzazione 4313.

L'uomo spesso si rifiuta di riconoscere Dio come propria origine. Viola così l'orientamento al suo ultimo fine e l'ordine nei confronti di se stesso, degli altri uomini e di tutte le cose create. Egli ricerca il proprio fine al di fuori di Dio **4313**; gli uomini non hanno reso gloria a Dio. Ottenebrati, servirono la creatura più che il creatore 4313; cf. D 1c (natura del peccato); D 2ba (natura del peccato originale); D 2bc (conseguenze del peccato originale); D 2be (conseguenze del peccato).

C 4jl **Cristo e la vocazione umana**. Cristo dischiude all'uomo la sua suprema vocazione **4332** 4812; alla luce della rivelazione trovano contemporaneamente la loro ultima ragione la vocazione e la miseria degli uomini (4312) 4313 4322; cf. A 1c (tappe della rivelazione); C 4fh (Cristo, l'uomo perfetto); C 5b (Cristo e la meta della storia); E 3bb (profetismo di Gesù Cristo e Cristo come maestro).

Cristo con il suo Spirito dona all'uomo la forza di poter realizzare la sua suprema vocazione 4310; cf. E 3a (Gesù Cristo, il mediatore della salvezza).

C 4jm **Chiesa e vocazione umana 4311-4345**; la Chiesa convalida la vocazione dell'uomo a un fine beato 4318; essa difende la dignità della vocazione umana e ridona la speranza a coloro che disperano di un destino più alto 4321; il Concilio Vaticano II professa l'alta vocazione dell'uomo 4303; cf. G 7aa (Chiesa, mondo e genere umano).

Ammaestrata dalla rivelazione la Chiesa può dare una risposta all'interrogativo circa l'uomo. Essa è conscia delle difficoltà nel rispondere a questa domanda 4321; essa dischiude all'uomo la comprensione della sua esistenza e della sua verità più intima 4341; il messaggio della Chiesa è in armonia con i desideri più nascosti del cuore umano 4321; l'esistenza della Chiesa ricorda all'uomo il problema del significato della sua vita, del suo lavoro e della sua morte 4341; cf. G 7aa (Chiesa, mondo e genere umano).

Gli uomini sono chiamati a formare già nel corso della storia del genere umano la famiglia dei figli di Dio 4332 4340; cf. G (Dio riunisce il suo popolo); part. G 2a (denominazioni della Chiesa: Chiesa come popolo di Dio).

Vocazione dei cristiani e della Chiesa. La via della sequela di Gesù è la via del disinteressato dono di sé disposto al sacrificio nell'amore 4613; cf. C 4jf (vocazione dell'uomo al dono di sé); L 2f (unione con Dio: dono di sé); L 2e (virtù dell'amore); L 4a (amore del prossimo). **C 4jn**

I cristiani in accordo con la loro vocazione sono tanto più in obbligo, in conseguenza della fede, di assolvere i loro doveri terreni 4343; cf. C 4ij (cristiani e operosità umana); G 4bf e 6cb (compiti dei credenti/laici nel mondo); M 1b (fede escatologica e realtà terrene).

Vocazione della *Chiesa*: G 2bd (missione e compito della Chiesa).

k. - La strutturazione storica dell'uomo **C 4k**

Il mondo è il teatro della storia umana, segnato dalle attività, sconfitte e vittorie del genere umano 4302; la comunità umana si realizza nel tempo e soggiace a un movimento che include continuamente cambiamento di strutture, trasformazione di comportamenti e conversione dei cuori 4487; il progresso dell'uomo come un momento della storia 4813; cf. C 4ie (progresso). **C 4ka**

Immediate conseguenze sul mondo e sulla storia della peccaminosità dell'uomo. **C 4kb** Gli uomini non hanno reso gloria a Dio. Ottenebrati servirono alla *creatura* più che al *creatore* 4313; l'uomo fa in sé l'esperienza di tendere al male e di esserne impigliato 4313.

La *scena di questo mondo*, sfigurato dal peccato, passa 4339; la *storia umana*, per via del peccato, cade nel disordine fino alla piena rivelazione della gloria 4340 4813.

L'intera vita degli uomini si presenta come *lotta* tra il bene e il male nella quale gli uomini hanno bisogno dell'aiuto della grazia di Dio 4313 4337; cf. F 3b (l'uomo giustificato rimane nel pericolo); F 5cb (necessità della grazia); questa lotta contro le potenze delle tenebre compenetra la storia dall'inizio del mondo fino all'ultimo giorno **4337**.

L'uomo spesso si *rifiuta* di riconoscere Dio come propria origine. Viola così l'orientamento al suo ultimo fine, ma insieme anche l'ordine nei confronti di se stesso, degli altri uomini e di tutte le cose create **4313**.

I *valori* della naturale costituzione dell'uomo sono di origine divina; in conseguenza della corruzione del cuore umano spesso vengono contraffatti e hanno bisogno di venire purificati 4311; progresso come fonte di tentazione mediante la contraffazione dell'ordine dei valori a causa dell'egoismo,

della vanità e cattiveria 4337; i piani e le opere che provengono dalla visione della giustizia, spesso nella realtà vengono sfigurati 4684.

La *Chiesa* mette in guardia dall'uniformarsi allo spirito del mondo, lo spirito della vanità e della malvagità 4337.

La *peccaminosità* dell'uomo e le sue conseguenze: C 4fg; D (il peccato delle creature che Dio perdona); D 2bc (consguenze del peccato originale); D 3be (conseguenze del peccato).

Il peccato e – : il *corpo* umano: C 4ec; – : l'*intelligenza* dell'uomo: C 4ee; – : *sofferenza e morte* dell'uomo: C 4ef.

Abuso della *libertà*: C 4fc.

Strutture peccaminose nella *società*: C 4gl; D 4c.

Il peccato e le *cose create*: C 3 (mondo visibile); C 4h (uomo e creato); D 6 (mondo e storia sotto la schiavitù del peccato).

Operosità umana e *progresso* corrotti dal peccato: C 4ie; C 4if; D 5.

La peccaminosità dell'uomo e la sua *vocazione*: C 4jk.

Redenzione dal peccato mediante *Cristo*: il Signore è venuto per liberare e rafforzare l'uomo, rinnovandolo interiormente e scacciando il principe di questo mondo, che tratteneva l'uomo nella schiavitù del peccato 4313; cf. C 4fi (Cristo, la salvezza dell'uomo); E 3a (Gesù Cristo, il mediatore della salvezza); E 4c (invio del Figlio); D 7ba (Dio perdona i peccati mediante Gesù Cristo).

C 4kc **Mutamenti contemporanei**. L'uomo nelle condizioni di vita odierne di fronte ai mutamenti del mondo, dell'uomo, del suo agire e delle sue relazioni 4501; il tempo odierno: svolte, crisi, prospettive, speranze e timori 4304.

Mutamenti psichici, morali e religiosi: messa in discussione dei tradizionali valori, istituzioni, leggi e modi di pensare; purificazione della religione da una concezione magica del mondo; vita di fede più personale e attiva; negazione di Dio nella scienza, filosofia, letteratura, arte, scienze umane, storia e legislazione 4307.

Presa di coscienza di determinati *valori*: libertà, dignità umana, accettazione dei diritti inalienabili della persona e dei popoli 4750; senso della giustizia nella società 4683; ricerca da parte degli uomini dell'eguaglianza e della partecipazione ai compiti direttivi 4501; promozione della società democratica secondo diversi modelli 4502; forte anelito di liberazione 4750.

Cambiamenti nell'*ordine sociale*: eliminazione di tradizionali comunità locali; società industriale; raffinati mezzi di comunicazione sociale; socializzazione; connessione a livello mondiale degli uomini e dei popoli e sviluppo verso un'unità civile, economica e sociale del genere umano; pericoli e prospettive 4154 4306 4325 4343.

Diffuso mutamento dell'ordine mediante le *scienze moderne* e la *tecnica*. Dominio dell'uomo sulla natura 4305 4333 4501.

C 4kd **Minacce e problemi del genere umano**. L'uomo che deve venire evangelizzato non è un'entità astratta, ma una persona soggetta a problemi sociali ed economici 4579

Tensioni politiche, sociali, economiche razziali e ideologiche 4304; tensioni tra le razze, i popoli ricchi e poveri, le istituzioni internazionali, gli strati della società, i sessi, nelle famiglie, tra le generazioni, nella persona (4307) 4308; antisemitismo 4198.

Ideologizzazione, egoismi collettivi in gruppi e nazioni 4308; sfiducia, inimicizia e situazioni di necessità, la cui causa e vittima è l'uomo 4308; l'accresciuta potenza degli uomini minaccia di annientare lo stesso genere umano 4337; sfiducia tra i popoli, blocchi rivali di nazioni, tirannia nell'economia, forze armate, politica 4818; oppressione di popoli 4452; guerra che distruggerebbe tutto 4304; sciagura delle due guerre mondiali, annientamento di popoli, pericolo di distruzioni atomiche 4810; terribili armi d'attacco e loro conseguenze 4423; precipuo compito dei mezzi tecnici nei conflitti, pericolo di una guerra atomica 4693.

Popoli poveri 4442; dipendono economicamente da quelli più ricchi 4309; progresso ritardato accanto a progresso smoderato e a sovrabbondanza 4811; crescenti diseguaglianze nell'aumento dei beni 4442; rapporti commerciali a sfavore dei popoli più poveri 4462; fame, disagio e impoverimento di una grande parte della popolazione mondiale 4304 4310; ignoranza, fame, miseria, oppressione, ingiustizia 440 4480; cf. C 4ke (poveri).

S

Oppressione economica, sociale e politica di grandi masse 4776; diseguaglianze nell'esercizio del potere, contrasto tra esigui strati sociali elevati e il resto della popolazione 4443; potenza dei ricchi e miseria dei poveri, oppressione 4454; povertà a motivo del latifondo 4450; strati sociali in miseria 4443; popolazione contadina nella povertà 4443; nuove modalità di schiavitù sociale e psichica 4304; conflitti nell'ambito sociale anche fra i contadini 4443; crescita accelerata della popolazione 4455; analfabetismo 4304; speculazioni di guadagno 4450; cultura del consumo come cultura del «getta via» e della «spazzatura» 4812; inattività dei governanti degli stati democratici di fronte a situazioni sociali disordinate 4772; cf. C 4ke (poveri).

Messa in discussione e perdita dei valori, istituzioni, leggi e modi di pensare tradizionali; grave confusione nei modi e nelle norme del comportamento; vaste masse si allontano dalla religione (4304) 4307; contraddizione tra tradizione e progresso nella tecnica e nella civiltà 4444; conflitto di generazioni 4444; problemi degli anziani 4444.

La situazione in *America Latina*: sistemi che vanno contro il bene comune o che favoriscono gruppi privilegiati 4483; sottosviluppo, una situazione ingiusta che promuove le tensioni, rifiuto della pace 4485; ingiustizie sociali che mantengono i popoli nella povertà e nella miseria 4493; squilibrio economico 4633; situazione di miseria, di discriminazione, di ingiustizia e di corruzione 4619.

Tensioni tra le classi e colonialismo interno; marginalità; oppressione da parte di gruppi e degli strati dominanti; neocolonialismo esterno; fuga di capitali; fuga di imposte e deflusso di guadagni; indebitamento; monopoli e imperialismo monetario; nazionalismo eccessivo; tensioni tra le nazioni sudamericane; armamento 4485; ribellioni e guerre 4486; violenza di terroristi e guerriglieri 4630; tortura, rapimenti, persecuzione di persone di altra ideologia politica o sospette, esclusione dalla vita pubblica per motivi ideologici 4629.

Mancanza di una coscienza politica 4484.

Strutture peccaminose nella società: C 4gl; D 4c.

C 4ke **Poveri**. *Popoli* poveri 4304 4309 4310 4440 4442 4462 4480; Povertà in seguito a – : ingiustizia sociale 4493; – : latifondi 4450; strati poveri 4443; popolazione contadina povera 4443; potenza dei ricchi e miseria dei poveri 4454; oppressione e misure di violenza dei benestanti 4454 4772; cf. C 4kd (problemi del genere umano).

Sono bisognosi di aiuto gli anziani, gli abbandonati, i migranti, i profughi, i bambini illegittimi, gli affamati 4327.

Diverse *forme di povertà*: povertà come mancanza di beni 4494; povertà mentale 4494; povertà come obbligazione che assume volontariamente e per amore le condizioni d'esistenza dei bisognosi 4494; cf. G 4bb (vie di santificazione); vero uso di quanto è creato in povertà e libertà in atto di ringraziamento verso il creatore 4337.

Conseguenze della povertà: indebolimento della libertà umana 4331; sminuita attenzione agli interrogativi ultimi a motivo della pressione della miseria materiale 4310; freno al senso di responsabilità se le condizioni di vita non permettono all'uomo di divenire cosciente della sua dignità e vocazione 4331; ignoranze e indegne condizioni di vita impediscono la presa di coscienza e la partecipazione di tutti al mutamento delle strutture 4441 4489.

La *dignità* dell'uomo non può essere distrutta, neppure nell'infimo grado della miseria, del disprezzo, del rifiuto e impotenza 4760; cf. C 4fb (dignità dell'uomo).

Aiutare altri a superare la loro inferiorità circa il sapere, la virtù, la capacità intellettuale e altri beni è un grave dovere 3988; i ricchi come difensori dei più deboli devono essere disposti a condividere con loro i loro beni 4818; dovere dei ricchi di fare elemosina *2112* 3729; L 4e (doveri e diritti in rapporto a beni materiali: elemosina).

La povertà secondo i profeti è opposta alla volontà del Signore 4494; povertà come frutto dell'ingiustizia e del *peccato* 4494s; cf. C 4gl e D 4c (strutture peccaminose nella società).

Cristo e i poveri: egli ha parlato ai poveri, li ha liberati dal peccato e colmati di gioia e speranza 4632; egli annunciò ai poveri il vangelo ([a]che spesso lo accolgono più volentieri), [b]*e sanò i contriti di cuore* [b]4005 4120 4570; preferenza di Gesù per i più poveri e i sofferenti 4617; Cristo è presente soprattutto nei fratelli più piccoli 4852; cf. E 2bb (operare di Cristo tra gli uomini).

La *povertà* di Cristo 930 1087-1094; Cristo compì l'opera della redenzione in povertà e persecuzione 4120; sebbene egli fosse ricco, è divenuto povero per salvare gli uomini 4494; cf. E 2ba (comunione di Cristo con gli uomini).

Richiesta di povertà da parte del *vangelo* come solidarietà con i poveri 4634; questa richiesta protegge il povero dai falsi ideali dell'individualismo e dalla società consumistica 4634; secondo i profeti la povertà è contraria alla volontà del Signore, frutto d'ingiustizia e del peccato 4494; l'amore cristiano preferisce i piccoli, i deboli e i poveri 4613.

La visione di determinate *teologie della liberazione* confonde il povero della Sacra Scrittura con il proletariato di Karl Marx 4738; il parteggiare per i poveri diventa lotta di classe 4738; cf. C 4lb (marxismo).

La *Chiesa* si sente profondamente legata ai poveri 4120 **4301** 4342; impegno e opzione della Chiesa per i poveri: G 7ad (Chiesa e poveri).

Cf. L 7 (ordinamento della società: mezzi e potere dei ricchi); L 11 (ordinamento della proprietà).

Ricerca della giustizia da parte degli uomini. Squilibri nel mondo odierno: nella persona e nella famiglia, tra le generazioni, gli strati sociali e i sessi, tra le razze, i popoli, le nazioni e le istituzioni internazionali 4308. **C 4kf**

Sforzi degli uomini per raggiungere – : giustizia sociale ed economica tra i popoli e i gruppi sociali; – : eguaglianza di diritti tra uomini e donne; – : lavoro sensato a livello personale e partecipazione alla vita economica, sociale e culturale; ricerca dei popoli di una comunità che li comprenda tutti 4309; nelle tensioni e lotte contemporanee si manifesta il senso della giustizia risvegliato nella società 4683. **S**

Cf. C 4gc (giustizia e pace); L 7 (ordinamento della società: giustizia sociale); L 9 (ordinamento della famiglia umana).

Ricerca di senso da parte dell'uomo. Sentimento di dissociazione, divisione e limite, anelito a una vita superiore; scelta tra diverse possibilità e necessità della rinuncia; esperienza di discordie nella società e della propria peccaminosità 4310; l'uomo si esperimenta inclinato al male e implicato in mali che non possono provenire dal creatore che è buono 4313; cf. D 2bd (esperienza della divisione). **C 4kg**

Interrogativi degli uomini circa l'origine e lo sviluppo del mondo, la loro posizione e compito nell'universo, il senso della loro fatica individuale e collettiva e fine ultimo delle cose e degli uomini 4303 4310 4333; risposta di questi interrogativi mediante sopravvalutazione o svalutazione dell'uomo 4312; l'uomo rimane a se stesso un interrogativo irrisolto 4321; disperazione degli uomini senza un fondamento divino e la speranza della vita eterna 4140 4321; cf. L 2d (virtù della speranza).

Diverse *religioni* (giudaismo, islamismo, induismo, buddismo e altre religioni): A 2ab (capacità umana di conoscere verità religiose); G 3ce (Chiesa e religioni).

Diverse *interpretazioni del mondo*: materialismo, ateismo, nichilismo aventi l'uomo come fine esclusivo; disperazione come conseguenza; molti tuttavia pongono gli interrogativi fondamentali circa l'uomo e il senso della vita 4310.

Ateismo come seria realtà di questo tempo 4319; è contrassegnato dal rifiuto o condanna del legame con Dio 4319. **C 4kh**

Vengono designati come ateismo *diversi fenomeni*: ateismo espresso, agnosticismo o ateismo a motivo di premesse metodiche 4319; la forma sistematica dell'ateismo rifiuta nella ricerca dell'autonomia ogni dipendenza da Dio; ateismo che aspetta la liberazione dell'uomo dalla sua liberazione economica e sociale e considera la religione come impedimento a questa liberazione 4320.

Concetti atei *d'autonomia*: C 4fc (libertà dell'uomo).

Etica atea: L 1d (fondamento della legge naturale in Dio).

Motivi dell'ateismo: ateismo in seguito – : a credenza nelle scienze 4319; – : a mancanza di forza della fede a motivo di eccessivo innalzamento dell'uo-

mo 4319; – : a rifiuto di un'immagine di Dio che però non corrisponde al Dio del vangelo 4319; – : al fatto di trascurare l'interrogativo su Dio per mancanza di inquietudine religiosa 4319; ateismo come – : protesta contro il male nel mondo; – : trasposizione dell'assoluto a valori umani 4319; – : reazione critica contro le religioni e contro la religione cristiana **4319**; difficoltà dell'accesso a Dio a motivo della civiltà odierna 4319.

Non sono senza *colpa* coloro che contro coscienza tengono lontano Dio ed evitano l'interrogativo religioso. Ma anche i *credenti* sono *responsabili* di fomentare l'ateismo se con errata educazione alla fede, l'insegnamento e la prassi nascondono il volto vero della religione **4319**.

Chiesa e ateismo: G 3cf.

C 4kl **Umanesimo cristiano come vero umanesimo**. Si deve ricercare un nuovo umanesimo per trovare l'identità dell'uomo 4447.

Il vero umanesimo – : è aperto alla certezza della fede 4642; – : non può essere alieno ai beni spirituali e a Dio 4457; – : si premura di un progresso completo dell'intero uomo e di tutti gli uomini 4457.

La sapienza del cattolicesimo popolare latino-americano è un umanesimo cristiano 4623.

Cf. C 4fh (Cristo, l'uomo perfetto); C 5b (Cristo e il fine della storia); E 3bb (profetismo di Gesù Cristo e Cristo come maestro).

C 4kj **La strutturazione storica della Chiesa**. Cf. G 2bb (sacramentalità della Chiesa: riconoscibilità della Chiesa); G 3ad (Chiesa dalle e nelle Chiese); G 3ae (Chiesa come società costituita giuridicamente); G 4 (comunità dei credenti); G 6 (laici); H (Dio guida, istruisce e santifica la Chiesa mediante i suoi ministri); M 1b (carattere escatologico della Chiesa pellegrinante).

C 4kk **Chiesa e mondo odierno**. L'uomo che deve essere evangelizzato è una persona sottoposta ai problemi sociali ed economici 4579; la Chiesa ha il dovere e l'obbligo, di invocare e implorare la misericordia di Dio di fronte ai singoli casi di male fisico e morale e di tutte le minacce del genere umano oggi 4685; la Chiesa rinnova con la sua forza l'umanità 4574; cf. C 4l (dottrine sociali moderne e dottrina sociale della Chiesa); G 2bb (carattere sacramentale della Chiesa); G 2bc (necessità della Chiesa per la salvezza); G 2bd (missione e compito della Chiesa); G 3c (cattolicità della Chiesa); G 3cd (Chiesa ed evangelizzazione o missione); G 4bf e 6cb (compiti dei credenti/laici nel mondo); G 7 (rappporto della Chiesa con il genere umano, società, cultura stato e istituzioni internazionali); H 2f (vescovi e mondo); H 3a (precisazioni generali circa il ministero della predicazione dei vescovi); H 5 (presbiteri).

C 4l 1. - Le dottrine sociali moderne e la dottrina sociale della Chiesa

C 4la **La dottrina sociale della Chiesa** è sorta dallo scontro del vangelo con i problemi che derivano dalla vita della società 4762; essa si riferisce all'aspetto etico della vita e agli aspetti tecnici dei problemi, per esprimere un giudizio morale su di essi 4762; ; non è un sistema chiuso in se stesso, ma aperto a nuove problematiche 4763; è un compendio di principi dottrinali e di criteri di giudizio come di norme e di sollecitazioni all'azione 4764; si oppone

ad ogni forma di «collettivismo» e di «individualismo» sociale o politico 4766.

Conseguenze dalla dottrina sociale della Chiesa: L 5 (precisazioni fondamentali della vita morale sociale); L 6-13 (ordinamento di matrimonio e famiglia, società, stato, famiglia umana, lavoro, proprietà, economia, cultura).

Marxismo e socialismo. Diversi modi di vedere il marximo da parte di cristiani – : socialismo come volontà di difesa della giustizia e dell'eguaglianza, senza accorgersi della prassi di esercizio della violenza del socialismo storico 4505; – : avvicinamento al marxismo a motivo del suo sviluppo storico 4506; – : marxismo come prassi della lotta di classe 4507; – : marxismo come esercizio del potere politico ed economico sotto la direzione di un solo partito che assicura di garantire il bene di tutti 4507; – : marxismo come dottrina socialista che si basa sul materialismo storico e nega tutto quanto è trascendente 4507; – : marxismo come metodo scientifico per l'indagine dei rapporti sociali e politici e della connessione tra conoscenza e prassi della trasformazione rivoluzionaria 4507; – : attenzione volta all'«analisi marxista»: applicazione del metodo marxista alla situazione del terzo mondo e particolarmente dell'America Latina 4730s. **C 4lb**

S

La *dottrina cristiana* e il marxismo: pericolo che i cristiani idealizzino il socialismo come qualcosa di perfetto. Necessità di un preciso giudizio 4505.

È pericoloso – : dimenticare il legame che unisce le diverse forme del marxismo (4505) 4508; – : approvare diversi elementi della ricerca marxista senza considerare il loro legame alla dottrina 4508; – : entrare nella lotta di classe e nelle sue interpretazioni marxiste 4508.

Concordanza dei sistemi neomarxisti in principi fondamentali che sono in contraddizione con la concezione cristiana dell'uomo e della società 4732; questi principi sono – : la «lotta di classe» 4733; – : l'ateismo e la negazione della persona umana, della sua libertà e dei suoi diritti 4734; cf. C 4fc (libertà), C 4kh (ateismo); G 3cf (Chiesa e ateismo); – : erronea comprensione della natura spirituale della persona, negazione dei principi di una vita sociale e politica in obbligo nei confronti della dignità della persona, esigenza di totale sottomissione alla comunità 4734; – : interpretazione politica estremistica delle affermazioni di fede dei giudizi teologici 4735; accogliendo l'analisi marxista nella teologia – : la dottrina della fede o la teologia vengono sottomesse alla teoria della lotta di classe 4735; – : la pratica della lotta di classe diventa esigenza dell'amore stesso 4736; – : l'amore del prossimo e la fratellanza diventano un principio escatologico per il tempo successivo alla rivoluzione 4736; – : i ricchi diventano il principale nemico di classe 4736; – : la via non violenta del dialogo viene rifiutata 4736; – : la Chiesa viene considerata puramente in modo immanente 4737; – : i poveri della Sacra Scrittura e il proletariato di Karl Marx vengono confusi da «teologie della liberazione» 4738; cf. C 4ke (poveri); – : la presa di posizione a favore dei diritti dei poveri diventa lotta di classe 4738; – : con Chiesa popolare viene intesa una Chiesa di classe, la Chiesa del popolo oppresso, di cui la Chiesa deve svegliare la «consapevolezza» 4740.

La *Chiesa* non accetta la teoria della lotta di classe (3170) 3973 4508 (4628)

4735s 4773; essa raccomanda una lotta sincera e onesta per la giustizia sociale e la solidarietà 4773; cf. C 4gc (giustizia e pace); C 4gm (liberazione e mutamento di strutture); L 5e (principio di solidarietà); L 7 (ordinamento della società: violenza).

Dottrina del *collettivismo*: trasferimento dei mezzi di produzione alla proprietà dello stato 4698s; il collettivismo in tutte le sue forme si oppone alla dottrina sociale della Chiesa 3726 4766; il trasferimento dei mezzi di produzione alla proprietà dello stato secondo la dottrina del collettivismo non corrisponde affatto a una socializzazione di questa proprietà 4698s; cf. L 11 (ordinamento della proprietà).

Il *comunismo*: – : volge al contrario il rapporto tra cittadini e società 2786 3773 3939; – : sotterra il diritto alla proprietà 2786; è proibito appoggiarlo 3865 3930.

Il *socialismo* (ªanche quello moderato) è in contrasto con i principi cristiani 2892 2918 3742-3744 ª3939; il diritto alla libertà di associazione viene limitato presso i socialisti 3939.

C 4lc **Liberalismo**. Rinnovamento delle dottrine del liberalismo 4509; liberalismo senza freni 4451; libero commercio come norma 4463; libero gioco della concorrenza 4454.

La *dottrina cristiana* e il liberalismo: pericolo che i cristiani idealizzino il liberalismo come qualcosa di perfetto: come espressione della causa della libertà 4510; la dottrina dei liberali richiede dai cristiani un accurato esame 4509.

Il liberalismo filosofico, quanto alla sua provenienza, è un'erronea asserzione dell'autonomia 4509; cf. C 4fc (libertà: abuso della libertà).

Nel *libero commercio* non è insito di per sé una legge di giustizia: prezzi concordati liberamente possono avere ingiuste conseguenze. Un principio fondamentale del liberalismo diventa così molto dubbio 4463; vengono condannate le concezioni: [la spinta principale per la promozione del progresso economico è il profitto, la libera concorrenza è la norma suprema dell'economia, la proprietà privata dei mezzi di produzione è un diritto assoluto senza limiti e senza un compito sociale ad essa collegato] 4451; cf. L 12 (ordinamento dell'economia).

La *Chiesa* biasima il liberalismo e il suo individualismo 3772 3937 3940s 4451 (4454) (4330) 4463 4509 4766; cf. L 7 (ordinamento della società: dottrina e sistemi sociali).

La dottrina della Chiesa si oppone a tutte le forme di un *individualismo* sociale o politico 4766; è da evitare l'individualismo in riferimento alla proprietà 3726 3741 4330 4766; rifiuto di un'etica puramente individualista 4330.

C 4ld **Capitalismo** – : come sistema 4691; – : come opposto al socialismo e comunismo 4691.

La *dottrina cristiana* e il capitalismo: si dà l'errore di un capitalismo primitivo quando l'uomo viene trattato come strumento, non in corrispondenza alla vera dignità del suo lavoro 4691; la concezione del capitalismo rigido deve venire continuamente rielaborata per essere migliorata mediante la considerazione dei diritti dell'uomo 4698; cf. C 4ic (ordine dell'agire umano); L 10-12 (ordine del lavoro, della proprietà, dell'economia).

Materialismo. Socialismo burocratico, capitalismo tecnocratico, modo tirannico di democrazia e loro sforzo di rispondere ai grandi interrogativi circa la giustizia e l'eguaglianza 4510; pericoli di questi sistemi: materialismo, ricerca dei propri vantaggi, oppressione 4510. C 4le

Cultura consumistica come cultura del «getta via» e della «spazzatura» 4812; il puro accumulo di beni e di prestazioni di servizi non produce la felicità umana 4811.

Forme spirituali della morte: le filosofie dell'egoismo, del piacere, della disperazione e del nulla 4492.

Positivismo, credenza nella scienza e nel progresso. Nuova forma del positivismo: *tecnica come modo di agire, forma di vita e modo di parlare* *4504 4511; lo stesso uomo come oggetto della scienza positivistica 4511. C 4lf

S

La *dottrina cristiana* e il positivismo: lo sforzo di ricondurrre tutto, con l'aiuto delle scienze, a una sola cosa tradisce un'intenzione pericolosa 4512; ogni disciplina scientifica può raggiungere solo una parte – vera tuttavia – dell'uomo; la comprensione e il significato di tutte le parti si sottraggono ad essa 4512; all'interno di questi limiti le scienze umane compiono un utile e durevole servizio 4512.

Il *progresso* degli uomini non è lineare, automatico e senza limiti 4810; questo concetto di «progresso» è improntato all'illuminismo; oggi viene messo in dubbio 4810; al posto di un ottimismo irrazionale è subentrata l'inquietudine 4810; crisi della teoria economica legata alla parola «progresso» 4811; progresso non significa solo crescita dell'economia 447.

Cf C 4id (ricerca umana e scienze); A 2a (capacità di verità della ragione umana); A 4a (ragione e fede); C 4ie (progresso); L 7 (ordinamento della società: progresso); L 12 (ordinamento dell'economia).

Nazionalismo e razzismo. Culto della propria razza al presente e all'epoca dei colonialismi 4467. C 4lg

La *dottrina cristiana* e il nazionalismo o razzismo: la solidarietà di tutti gli uomini si contrappone all'esaltazione del proprio stato e della propria razza 4466; la Chiesa condanna ogni forma di antisemitismo 4198; essa condanna ogni discriminazione o maltrattamento di persone a motivo della loro razza o colore, della loro condizione o religione, essendo avvenuto ciò in contraddizione con lo Spirito di Cristo 4199; cf. C 4gg (eguaglianza e disuguaglianza nella società); G 3c (cattolicità della Chiesa); G 7aa (Chiesa, mondo e genere umano); L 5g (diritti dell'uomo).

5. Fine e compimento della storia

a. - Dio e il fine della storia C 5a

Disegno e piano di Dio sul mondo: A 1a (precisazioni concettuali dell'evento della rivelazione); A 1c (tappe della rivelazione); C 1g (Dio guida tutto secondo la sua provvidenza); F 1 (la misericordia di Dio e la sua volontà salvifica universale di Dio); il mondo verrà trasformato secondo il disegno di Dio e raggiungerà il suo compimento 4302.

Dio come *Signore dell'universo e della storia* che tutto dirige con la sua *provvidenza*: C 1ga.

Dio come *fine del mondo*: C 1h.

Dio conosce il futuro delle creature (333 419) 621 625-629 649 685 3003 3646; cf. B 1b (conoscenza di Dio).

Dio preparerà una nuova dimora e una *nuova terra* in cui abitano giustizia e pace **4339**; dopo la risurrezione dei figli di Dio l'intera creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione. L'amore e la sua opera rimarranno **4339**.

Nel giorno del compimento gli uomini salvati per grazia renderanno a Dio pieno onore 4332.

Viene condannata una spiegazione materialista della fine del mondo *1361*.

Cf. M 3be (compimento del mondo); M 3bf (vita eterna e regnare con Cristo).

C 5b

b. - Gesù Cristo e il fine della storia

Il Figlio di Dio come *mediatore della creazione*: B 2b; B 4c; C 1c.

Redenzione in Cristo e *piano della creazione* di Dio: C 1ga (Dio come dominatore dell'universo e della storia).

Il Figlio di Dio come *mediatore della salvezza*: B 2b; B 4c (operare del Dio trinitario); C 4fi (Cristo, la salvezza dell'uomo); E 3 (Gesù Cristo, il redentore).

Cristo *conosceva* il giorno del giudizio finale in forza della sua divinità 419 474-476; cf. E 5dc (la conoscenza di Cristo).

Cristo è il *fine della storia umana*, il punto a cui mirano tutti gli aneliti della storia e della civiltà, il *centro del genere umano* 4310 **4345**; il piano di Dio inizia in Cristo e ha in lui il suo culmine 4814; Cristo è presente con il suo agire nella storia 4611; Cristo è – : alfa e omega, inizio e fine 4345; – : Signore della storia umana e della storia della salvezza 4341; – : Signore della storia *ᵃe ispiratore di un vero mutamento sociale* ᵃ4610 4612; – : *Signore* dei tempi 4186; il Cristo innalzato attrae tutti a sé 4224; il dolore del creato viene assunto dal Crocifisso che offre la sua vita per tutti 4615; il Figlio obbediente incorpora, di fronte alla giustizia redentrice del Padre suo, il grido di tutti gli uomini per venir liberati e redenti 4615; cf. E 3a (Gesù Cristo, il mediatore della salvezza); E 3bd (regalità di Gesù Cristo).

Cristo è l'*uomo perfetto*: la Parola di Dio ha assunto in sé e ricapitolato come uomo perfetto la storia del mondo 4338; cf. C 4fh (Cristo, l'uomo perfetto); E 3bb (profetismo di Gesù Cristo e Cristo come maestro); E 5b (Gesù Cristo di una sola sostanza con gli uomini).

Operare del *Signore innalzato* mediante lo Spirito nel mondo e nella storia: E 2e.

Il *piano dell'amore di Cristo* è di rinnovare tutto nel cielo e sulla terra 4345; Cristo esige una sequela radicale del suo dono di sé che abbraccia tutti gli uomini e l'intero cosmo 4613s; mediante Cristo il mondo fu liberato dalla schiavitù del peccato per venire trasformato e raggiungere il compimento secondo il disegno di Dio 4302; la risurrezione di Cristo è segno e pegno della risurrezione e dell'ultima trasformazione dell'universo 4616; uomo e

mondo alla fine del tempo verranno perfettamente rinnovati in Cristo 4168; cf. M 3be (compimento del mondo).
Ritorno di Cristo e giudizio alla fine dei tempi: E 2f; M 2a (ritorno di Cristo e giudizio); M 2bb (giudizio); M 3bf (vita eterna e regnare con Cristo).

c. - Il genere umano e il fine della storia **C 5c**

Interrogativi degli uomini circa l'origine e lo sviluppo del mondo 4303; gli uomini non conoscono il momento del compimento della terra e dell'umanità e il modo della trasformazione dell'universo 4339; cf. C 4kg (ricerca di senso); M 3be (compimento del mondo).
Sulla terra cresce il corpo della nuova famiglia umana che può già offrire una rappresentazione abbozzata del nuovo mondo (4330) 4339; cf. M 3be (compimento del mondo).
Necessità della *grazia* per edificare una nuova umanità 4330; cf. F 5cb (necessità della grazia).
La *vocazione* dell'uomo: C 4j.

S

d. - Il regno di Dio e di Cristo come fine della storia **C 5d**

Sulla terra il regno di Dio è già presente nel mistero; con la venuta del Signore esso sarà portato a compimento 4339; di esso furono poste le fondamenta sulla terra da Dio stesso, esso deve crescere fino a quando alla fine dei tempi all'apparire di Cristo sarà da lui portato a compimento **4123**.
Il regno di Cristo è il regno della verità e della vita, della santità e della grazia, della giustizia, dell'amore e della pace 4162 (4339 4481).
Il regno di Dio si realizza in fatti storici senza esaurirsi in essi o con essi identificarsi 4614.
Il regno annunciato nel vangelo viene tradotto nella prassi della vita da uomini che hanno rispettivamente una loro *cultura* 4577; nell'edificazione del regno si deve riandare ad elementi della cultura e delle culture 4577.
Il regno e la salvezza possono venir ricevuti da *ogni uomo* come grazia mediante il rinnegamento di se stessi, il rinnovamento e la conversione di tutto l'uomo 4572; cf. F 1 (volontà salvifica universale di Dio).
Cf. B 3b (lo Spirito di Dio nella creazione e della storia della salvezza); E 2bb (l'operare di Cristo tra gli uomini); E 2fc (compimento e consegna del regno di Dio da parte di Cristo); E 3bd (regalità di Gesù Cristo); C 4jc (chiamata di tutti gli uomini alla salvezza); F 2b (conversione e giustificazione per fede); G 2bb (sacramentalità della Chiesa: Chiesa e regno di Dio); M 1 (inizio del regno di Dio nella storia); M 3be (compimento del mondo); M 3bf (vita eterna e regnare con Cristo).

e. - La Chiesa e il fine della storia **C 5e**

Cf. G 1bf (compimento della Chiesa); G 2bb (carattere sacramentale della Chiesa); G 2bc (necessità della Chiesa per la salvezza); G 2bd (missione e compito della Chiesa); G 3b (santità della Chiesa); G 3c (cattolicità della

Chiesa); G 3cd (Chiesa ed evangelizzazione o missione); G 7 (rapporto della Chiesa con il mondo, società e cultura); M 1b (carattere escatologico della Chiesa pellegrinante).

C 5f f. - I CRISTIANI E IL FINE DELLA STORIA

Nello Spirito di Cristo i cristiani sono pellegrini verso il compimento della storia umana 4345.

I credenti sono cittadini di un regno di natura non terrena, ma celeste 4133; la presenza l'una nell'altra della cittadinanza terrena e celeste rimane un mistero della storia umana 4340; cf. G 2bb (sacramentalità della Chiesa: Chiesa e regno di Dio); G 3b (santità della Chiesa).

Cf. C 4j (vocazione dell'uomo); G 4 (comunità dei credenti e sua missione); G 6 (laici); H 2f (vescovi e mondo); H 3a (precisazioni generali circa il ministero della predicazione dei vescovi); H 5 (ufficio ministeriale dei presbiteri); J 1a (natura della liturgia); M 1b (carattere escatologico della Chiesa pellegrinante).

D. - IL PECCATO DELLE CREATURE CHE DIO PERDONA

1. Motivo e natura del peccato

D 1a a. - TENTAZIONE DA PARTE DELLO SPIRITO MALIGNO

D 1aa **La caduta degli angeli**. Il diavolo (i demoni) era stato creato buono da Dio (un angelo) 286 457 800 1078; egli è decaduto dal bene supremo 286; il diavolo e gli altri demoni sono divenuti maligni per mezzo di se stessi (per libera volontà) 325 794 800; non è però trasformato in una sostanza opposta 286.

D 1ab **Dannazione degli angeli caduti**. La pena per il diavolo fu la dannazione [a]eterna (286) [a]411 [a]801.

Viene condannato: [nel futuro ci sarà un ristabilimento dei demoni [a]*mediante la crocifissione di Cristo*] [a]409 411.

D 1ac **Operare degli angeli caduti**. *La tentazione*: il diavolo cerca occasioni per nuocere, soprattuttto al momento della morte 1694; l'uomo ha peccato per suggestione del diavolo 800; il diavolo ne ha dato il consiglio 4313; egli è in certo modo l'autore del peccato e della morte del genere umano 291; l'uomo viene ingannato per suo mezzo 4140; il peccato con le sue seduzioni e idolatrie 4628.

Lo spirito di malizia trasforma l'agire umano, ordinato al servizio di Dio e dell'uomo, in strumento del peccato 4337

Per mezzo del peccato il demonio esercita signoria sugli uomini 1347 1349 1521 1668; egli domina sulla morte 291 1511; il mondo è sottomesso alla schiavitù del peccato: D 6; lo spirito del mondo è spirito di vanità e di malizia 4337.

Spiegazioni condannate sull'influsso (o la violenza) dei demoni sul peccato dell'uomo *736* 2192 *2241-2253 3223s*.

Sono opere attribuite falsamente al diavolo come nocive – : la formazione del corpo 462s; – : il matrimonio 461 718 802 1012; viene sottolineata la loro bontà 206 321 461-463 761 794; – : le carni come alimenti 464; – : viene sottolineata la loro ammissibilità 207 325 795 1350.

Dio permette il male 3251; Dio conosce il male in antecedenza, ma non lo stabilisce in antecedenza 628 685; – : la prescienza non ha come conseguenza che il male segua necessariamente *333* 627; viene condannato: [Dio opera in senso proprio e per mezzo di se stesso le opere maligne dell'uomo] **1556**; [Dio non può impedire il male] *727*; cf. C 1f (Dio permette il male); F 1d (l'elezione di Dio per grazia). **D 1ad**

Interpretazioni del male condannate: [al demonio fu affidato da Dio il compito di fare il male] *1223*; [le tentazioni degli uomini sono sempre punizioni per un peccato [a]*anche in Maria e nei martiri*; esse sono una [b]*purificazione del peccatore*] [a]1972s [b]2470. **S**

Cf. C 1ic (autonomia delle realtà terrene); C 4fc (libertà dell'uomo); D 1b (motivo del peccato umano).

b. - La causa del peccato umano **D 1b**

La *volontà* dell'uomo che pecca è la causa del peccato: solo chi acconsente alla concupiscenza che lo porta alla tentazione pecca 1515 *1950 1966s*.

Per un peccato attuale è necessario l'*assenso* 780; perciò i bambini piccoli non possono compiere peccati attuali 223 780 15124; viene condannato: [l'atto della volontà non è parte essenziale del peccato] *1946-1949* (*1950-1953*); [l'uomo pecca anche in ciò che egli compie per necessità] *1967*; l'ignoranza può essere invincibile e perciò discolpare dal peccato (*1485*) *1968* 2865° 2866; non ogni mancanza di conoscenza discolpa *729s*; la violenza discolpa dal peccato: applicazioni (762) 2715 2758 3643 3718; il timore non rimuove la libertà e l'imputabilità: applicazioni 1678 1705 2070 2129 2151 2573 3273; il confessore deve interrogare circa le *circostanze* del peccato 813; le circostanze che mutano la modalità del peccato debbono essere esposte nella confessione 1681 1707 (*1962*); cf. L 1f (atto morale).

[a]*Discordia*, [b]*superbia*, [c]*egoismo e ingiustizia*, [d]*il tentativo di erigere un ordine sociale senza Dio* come origine del peccato sociale [a]4310 [bc]4325 [c]4480 [c]4627 [d]4759; gli squilibri di cui soffre il mondo odierno sono connessi con lo squilibrio fondamentale nel cuore degli uomini 4310.

Condizioni del peccato: la *libertà* dell'uomo è limitata e soggetta allo sbaglio; perciò egli può desiderare ciò che ha solo l'apparenza di bene 4752; l'uomo a motivo della libera volontà è autonomo, ma agendo liberamente può causare un bene o distruggerlo 4752; la libertà umana è ferita dal peccato 4317; l'origine di ogni disprezzo dell'uomo deve essere cercata nello squilibrio interno della libertà umana 4481; libertà non significa il diritto di fare tutto, anche il male 4317; abuso della libertà umana: C 4fc; la libertà contingente obbligata al bene: L 1b.

Non è *Dio* la causa del peccato. Viene condannato: [Dio opera il male non soltanto permettendolo, ma anche in senso proprio] 1556; Dio non comanda nulla di impossibile (397) **1536 1568** (1572) *1954 2001 1406 2619* (3718); cf. D 1ad (Dio permette il male).

Non è il *diavolo* la causa del peccato, eccetto il fatto che lo consiglia: D 1ac (operare dello spirito maligno).

D 1c c. - LA NATURA DEL PECCATO

L'origine del male: il male è mancanza di bene 3251; il male non è una sostanza o natura, ma [a]*castigo della sostanza* [a]286 1333; cf. C 1fa (origine del male).

Il peccato è – : allontanamento da Dio 1525; – : ribellione contro Dio 4140 4313; – : offesa a Dio 3891 4128; – : libera trasgressione della legge di Dio 2291; – : scelta della trasgressione e del male 4753; – : noncuranza della volontà di Dio e brama di idolatria 4813; – : abuso di libertà 4313; – : servizio alla creatura trascurando il creatore 4140 4313; – : forza di divisione che impedisce la crescita nell'amore e nella comunione 4619; – : costruzione di un ordine sociale lontano da Dio 4759.

Il peccatore è nemico di Dio 1528; la verità di Dio viene tramutata in menzogna 4140; l'uomo ricerca il proprio fine al di là di Dio 4313.

L'uomo spesso si rifiuta di riconoscere Dio come propria origine e viola così il dovuto orientamento al proprio fine ultimo e l'ordine nei confronti di se stesso, degli altri uomini e delle cose create **4313**.

Un concetto erroneo di peccato è alla base delle affermazioni condannate – : circa la concupiscenza, che non è peccato in senso proprio, ma che proviene dal peccato e rende ad esso inclini *1012 1452* **1515** *1950s 1974-1976*; – : [Dio può comandare odio a Dio] *1049*; – : [né l'opera né la concupiscenza né il piacere sono peccato, né dobbiamo desiderare che vengano spenti] *739*; – : circa il peccato filosofico *2291* (4492).

2. Il peccato di Adamo

D 2a a. - IL PECCATO ORIGINALE DI ADAMO. FIGURA DEL PECCATO DELL'UOMO

D 2aa **L'atto peccaminoso di Adamo**. Adamo ha peccato [a]*usando malamente la sua libera volontà* e [b]*trasgredendo il comando divino* [a]621 [b]1511.

D 2ab **Le conseguenze del peccato di Adamo**. Adamo ha perso il nobile stato primitivo dell'originaria somiglianza 496; egli ha perduto la santità e la giustizia 1511s; si è attirato la collera di Dio 1511; egli fu mutato in peggio nel corpo e nell'anima 371s 385 1511; egli cadde sotto la schiavitù del diavolo 1511; la sua libera volontà fu indebolita 383; dovette accogliere in sé la morte e la punizione per il peccato 222 231 413 1511.

D 2b b. - IL GENERE UMANO SOTTO IL PESO DELL'EREDITÀ DEL PECCATO

D 2ba **La natura del peccato originale**. Viene affermata (in modo generale) l'*esistenza* di un peccato trasmesso da Adamo 223 239 341 361 371s 391 470 491 621s 1073 **1512** 1865 2538.

Natura: il peccato originale quanto alla sua origine è uno solo **1513**; gli uomini

quando vengono concepiti contraggono la propria ingiustizia a motivo del peccato originale di Adamo (239) **1523**.

Sebbene gli uomini abbiano conosciuto Dio, non lo hanno onorato come Dio, ma ottenebrati servirono alla creatura più che al creatore 4140 **4313**; per istigazione del maligno hanno abusato già dall'inizio della loro libertà **4313**; cf. circa la natura del peccato originale anche D 1c (natura del peccato).

Si contrae il peccato originale senza il proprio assenso 780; è proprio di ognuno **1513**; vengono condannati errori circa la volontarietà *1948s 2319*; viene condannato: [da Adamo i discendenti contraggono la pena, non la colpa] *728 (1006) 1011*.

Viene condannata una falsa concezione circa l'immacolata concezione di Maria *3234*; cf. E 6cc (preservazione di Maria dal peccato originale). **S**

Il concetto del peccato originale è stato stravolto 3891.

La trasmissione del peccato originale. La trasmissione avviene [a]*non per imitazione*, ma per generazione da Adamo 223 231 [a]1513 1523 3705; il peccato originale si estende perciò a tutti gli uomini, anche [a]*ai bambini* [a]223 [a]231 239 [a]1514; tuttavia non soltanto Cristo è libero dal peccato originale, ma anche Maria 1973; cf. E 6cc (Maria preservata dal peccato originale). **D 2bb**

Le conseguenze del peccato originale. Stato della *natura decaduta*: Adamo ha perso per la sua discendenza la santità, l'innocenza e la giustizia 239 **1512** **1521**; il bene della natura fu corrotto 400; cf. C 4b (l'uomo creato buono da Dio); l'uomo fu mutato in peggio nell'anima e nel corpo 371; diminuzione dell'uomo per il fatto di venire impedito di raggiungere la propria pienezza 4313; egli cadde sotto la schiavitù del demonio ([a]del peccato) 1347 1349 1521 [a]4313 (4341) [a]4753; deformazione della somiglianza con Dio 4322; perdita della salvezza 4318; nascita con tendenza al male 4325; la morte come conseguenza del peccato originale 146 222 231 371s 1400 **1512 1521** 2617; l'uomo sarebbe stato sottratto dalla morte corporale, se non avesse peccato 4318; cf. M 2ba (morte dell'uomo); l'esca del peccato o la concupiscenza rende inclini al peccato 1515. **D 2bc**

Esperienza delle resistenze del *corpo* 4314.

Oscuramento e indebolimento della *ragione* 4315.

La *conoscenza religiosa* divenne più difficile 2756 2853 3875.

L'osservanza della *legge divina* divenne più difficile, giacché la libera volontà fu indebolita nelle sue forze (146) 339 378 383 396 622 633 **1521**.

Lesione della *libertà* dell'uomo 4317.

L'uomo non fu indebolito tanto da essergli impossibile una *vita morale*: gli rimase la libertà della volontà, intesa come libertà da necessità, non solo da [a]*violenza* o [b]*costrizione* o da [c]*quella necessità secondo la quale come motivazione il peccato originale fu intenzionale (per Adamo) nel suo motivo 1939 1941 1952* [a]*1966s* [b]*2003* [c]*2301*; la libertà della volontà non è atta solo a peccare *1927-1930 1965 2438-2440*; viene difeso il valore della libera volontà contro l'affermazione: [essa è del tutto [a]*estinta*, [b]*è soltanto una denominazione*, [c]*è una trovata di satana*] [a]331 [a]336 [a]339 [b]1486 [abc]**1555** 3245s; cf. L 1b (la libertà contingente obbligata al bene); L 1f (l'atto morale).

Viene difesa la capacità dell'uomo alle opere buone e a una vita morale contro

l'affermazione: [l'uomo pecca in ogni opera] *1481s 1486* 1539 **1557 1575** *1916 1922 1925 1935-1937 (1940) 1961//1968 2308 2311 2401-2407 (2408-2425) 2439 2459* 2866.

Il rapporto originario tra *uomo e donna* è perturbato mediante il peccato 4831; la loro uguaglianza nell'unità è perduta mediante il peccato 4831.

Conseguenze del peccato originale per l'*operosità* e il *progresso* umani: tutte le attività dell'uomo sono nella condizione di pericolo a causa della superbia e dell'amore disordinato verso se stesso 4337; cf. D 5 (operosità e progresso umani sotto il potere del peccato).

C'è anche un *amore* naturale onesto; viene riprovata la distinzione: [c'è solo un duplice amore: l'amore buono dalla grazia e l'amore peccaminoso dalla concupiscenza] *1934 1938 2307 2444-2448 (2449//2458) 2619 2623s*.

La *concupiscenza* non può nuocere a una persona che non le acconsente 1515; vengono condannate affermazioni circa la peccaminosità della concupiscenza o dello stimolo al peccato 1012 1453 **1515** 1950s 1974-1976.

La *sorte futura* dell'uomo corrotto dal peccato originale: morte [a]*del corpo* e [b]*dell'anima* 222 231 [ab]371s ([b]1400) [ab]**1512 1521**; mancanza della [a]*visione di Dio* e [b]*del regno dei cieli* ([b]184 [a]219) [b]224 [a]780 [b]1347; pena della dannazione (ma [a]*diversa* dalla pena di colui che viene condannato per propria colpa) [a]858 [a]1306 *2626*; l'uomo divenne una «massa di perdizione» 621; cf. M 3d (dannazione dell'uomo: teoria del limbo).

Remissione del peccato originale mediante il battesimo: K 3e (effetto del battesimo).

D 2bd **Esperienza della discrepanza**. L'uomo esperimenta dissociazione e discrepanza, limite e aspirazione a una vita superiore, possibilità di scelta e necessità della rinuncia, discordie nella società e la propria peccaminosità 4310; si esperimenta incline al male e implicato in molteplici mali che non possono provenire dal creatore che è buono 4313; si ritrova incapace perfino di combattere con efficacia gli attacchi del male 4313; egli fa ciò che non vuole e ciò che vorrebbe fare non lo fa 4310; cf. C 4kg (ricerca di senso da parte dell'uomo); F 3b (l'uomo giustificato rimane nel pericolo).

L'intera vita dell'uomo, quella del singolo come quella collettiva, si presenta come lotta tra il bene e il male. In ciò l'uomo ha bisogno dell'aiuto della grazia 4313 4325 4337; cf. F (Dio giustifica e santifica l'uomo); part. F 3b (l'uomo giustificato rimane nel pericolo); F 5cb (necessità della grazia); grazia divina e opere umane: F 3d (grazia e meriti umani); F 5c (grazia e libertà umana); l'aiuto di Dio in seguito – : alla preghiera: J 1ee; 1ef; – : a pii esercizi: J 1e; – : ai sacramenti: K (Dio santifica mediante i sacramenti).

3. I peccati del singolo uomo

D 3a

a. - Occasioni del peccato

L'uomo spesso si rifiuta di riconoscere Dio come propria origine. Viola così il dovuto orientamento al suo ultimo fine e l'ordine nei confronti di se stesso, degli altri uomini e delle cose create **4313**.

La brama di *possedere*: il puro accumulo di beni e di prestazioni di servizi non è sufficiente a raggiungere la felicità umana 4811; l'uomo non vale di più per quello che ha che per quello che è 4335 4760.

Si devono evitare occasioni al peccato: vengono condannate affermazioni lassiste *2061 2161-2163*.

Si deve opporre resistenza alle tentazioni: non è sufficiente un'opposizione puramente negativa, quietista 2192 *2217 2224 2237 2241-2253*.

b. - Peccati gravi e peccati veniali D 3b

Distinzione dei peccati. Peccati gravi (capitalia/criminalia/gravia) o mortali ([a]*mortalia*) e leggeri (parva/minuta/[b]*levia*) o veniali ([c]*venialia*) [a] 795 [a]835 [a]838s [a]858 [a]897 [a]913 [a]926 [a]965 [a]1002 [a]1306 [bc]1537 [a]1577 [a]1638 [a]c1680 [b]1920 [a]c2257 [b]3375 [a]c3381. D 3ba

Peccati gravi o mortali. Viene condannato: [l'unico peccato mortale è l'incredulità] **1544 1577**. D 3bb

Effetto del peccato mortale: inimicizia con Dio: 1680; perdita della grazia della giustificazione **1705**; esclusione dal regno di Dio 835; consegna al potere del diavolo 1347 1349 **1521** 1668; dannazione eterna, inferno 780 839 858 **1002** 1075 1306; cf. M 3d (cause della dannazione).

Oltre alla pena eterna viene inflitta anche una pena temporale (1543) **1715**.

Non necessariamente viene perduta la fede a causa del peccato mortale **1544 1578**.

Le anime di quanti muoiono in un peccato mortale attuale vanno all'inferno (338 342) 839 858 926 **1002** 1075 **1306**; cf. M 3d (dannazione dell'uomo).

Remissione dei peccati: D 7.

Peccati veniali. Il peccato veniale è tale che vi cadono anche persone sante **1537 1680**; senza un privilegio speciale l'uomo non può evitare in tutta la sua vita i peccati veniali **1537**; sempre l'uomo può dire secondo verità che egli è peccatore 228-230; viene condannato: [attraverso la via interna del quietismo si perviene a un stato tale dell'anima da non commettere più neppure peccati veniali] *2256-2258*. D 3bc

Mediante il peccato veniale l'uomo non viene escluso dalla grazia (dalla giustificazione) 1537 **1680**; ma può divenire necessaria una purificazione anche dopo la morte 838; cf. M 2bc (purificazione dell'uomo); viene condannato: [nessun peccato è quanto a natura veniale, ogni peccato merita la pena eterna] *1920*; remissione dei peccati veniali: D 7 (remissione dei peccati); K 5ec (effetti dell'eucaristia sui credenti).

Condanna di affermazioni lassiste circa [a]*la compiacenza del male altrui*, [b]*il dispiacere del bene di un altro*, [c]*il desiderio del male dell'altro* [abc]*2113* [c]*2114* [a]*2115*. D 3bd

Conseguenze del peccato. Esperienza delle resistenze del corpo 4314; oscuramento e indebolimento della ragione 4315; lesioni della libertà 4317; schiavitù [a]*come conseguenza del peccato personale* 4341 [a]4627 4753 (4772); la potenza del peccato e del male con la quale l'uomo viene spinto a terra 4755. 3be

Il peccato sminuisce l'uomo impedendogli di raggiungere la sua pienezza 4313.

Dannazione del peccatore in seguito a morte [a]*senza conversione* nello stato di [b]*peccato mortale* ([c]*di peccato attuale*) ([b]338 [a]342) [c]627 [c]780 [ab]839 [c]**1002** [b]1075 [bc]**1306**; la Chiesa crede che il peccatore privato della visione di Dio sarà colpito da pena eterna e chiama questo inferno 4657; cf. M 3d (dannazione dell'uomo).

Conseguenze per l'*operosità* umana: C 4if; D 5.

Conseguenze del peccato nei *rapporti sociali*: C 4gl; D 4c.

4. Peccato nei rapporti sociali

D 4a

a. - Occasioni e cause

Il peccato come forza di divisione che impedisce la crescita nell'amore e nella comunione 4619.

L'uomo spesso si rifiuta di riconoscere Dio come propria origine. Viola così il dovuto orientamento al suo ultimo fine e l'ordine nei confronti di se stesso, degli altri uomini e di tutte le cose create **4313**.

Gli uomini spesso vengono distolti dal bene e spinti al male per via di condizioni sociali 4325; consuetudini nelle istituzioni e rapporti del mondo che provocano al peccato 4162.

Il progresso umano, che è un grande bene per l'uomo, porta con sé delle tentazioni 4337.

Dalla discordanza dei peccatori sorgono le discordie nella società 4310; gli squilibri di cui soffre il mondo odierno sono connessi allo squilibrio fondamentale nei cuori degli uomini 4310; la schiavitù del peccato sociale ha la sua origine [a]*nella superbia, nell'egoismo*, [b]*nel mistero dell'ingiustizia* [a]4325 [b]4480 [b]4627; errori, schiavitù e oppressioni a cui soggiacono gli uomini quando tentano di erigere un ordine sociale da cui Dio è assente 4759.

D 4b

b. - Peccati comunitari

L'intera vita umana, quella del singolo come quella collettiva, si presenta come lotta tra il bene e il male 4313 4337.

Per il fatto che l'ordine dei valori è distorto e il male è mescolato con il bene, i singoli uomini e i gruppi fanno attenzione solo a ciò che spetta a loro, non a ciò che spetta agli altri 4337.

Il mondo non è più lo spazio della fratellanza; l'accresciuta potenza degli uomini minaccia di annientare lo stesso genere umano 4337.

A motivo della corruzione del cuore umano spesso i valori umani vengono sfigurati 4311.

Conseguenze di peccati comunitari: D 4c.

La *Chiesa* e i peccatori: essa viene lesa dal peccato dei credenti 4128; cf. G 3bb (santità e peccato nella Chiesa).

La Chiesa coopera alla conversione dei peccatori con l'amore, l'esempio e la preghiera 4128; potere della Chiesa di perdonare tutti i peccati 349; i pec-

catori che si accostano al sacramento della penitenza vengono nuovamente riconciliati con la Chiesa 1647 4128; cf. D 7bb (Chiesa come mediatrice del perdono); G 3b (santità della Chiesa); K 6 (sacramento della penitenza).

c. - Strutture peccaminose della società

D 4c

Cf. C 4gl (malessere nella società a motivo del peccato umano).

Le strutture sociali – di per sé necessarie – tendono a irrigidirsi; così impediscono o travisano il progresso sociale o generano ingiustizia 4768; le strutture possono essere contrassegnate dal peccato, ma non sono da condannare come tali 4769; le strutture sociali dipendono dalla responsabilità dell'uomo 4768; i disagi che subentrano nell'ordine sociale derivano in parte dalla tensione tra gli organi economici, politici e sociali **4325**; essi hanno la loro radice più profonda nella superbia ed egoismo degli uomini che contaminano anche l'ambito sociale **4325**; strutture create da uomini in cui il peccato dei loro autori ha impresso la sua orma distruttrice 4619; appena l'ordine delle cose è colpito dagli effetti del peccato, l'uomo trova altre sollecitazioni al peccato **4325**; consuetudini nelle istituzioni e rapporti del mondo che provocano al peccato 4162; schiavitù i cui autori sono gli uomini o la natura non sufficientemente domata 4460.

L'originario rapporto tra *uomo e donna* è perturbato dal peccato 4831; la loro uguaglianza nell'unità è perduta a causa del peccato 4831.

Laddove non esiste la *pace* sociale e ci sono ingiuste diseguaglianze sociali, politiche, economiche e culturali, si dà un rifiuto del dono della pace del Signore e persino dello stesso Signore 4488.

Conseguenze *sociali* del peccato: schiavitù 4341 4460 4480 4627; oppressione dell'uomo 4480 4755; ignoranza, fame, miseria, oppressione, ingiustizia e odio, che hanno la loro origine nell'egoismo umano 4480; errori, schiavitù e oppressioni a cui soggiaciono gli uomini quando tentano di erigere un ordine sociale senza Dio 4759; dipendenza e forme della schiavitù che offendono i diritti fondamentali 4628; violenza da cui sorgono nuove forme di schiavitù 4772; i mezzi e le possibilità dell'uomo si rivolgono contro di lui per opprimerlo 4811; miseria che secondo i profeti è contraria alla volontà del Signore 4494; miseria come frutto dell'ingiustizia e del peccato 4494s.

Oppressione, ingiustizia tra i popoli e nella società, mancanza di libertà, sfruttamento, fame, miseria, povertà, ignoranza, odio, tensioni tra i popoli e nella società, guerre, pericolo dell'autoannientamento dell'umanità, perdita dei valori; circa i problemi dell'umanità odierna e la povertà: C 4kd; C 4ke.

Conseguenze per l'*operosità* e il *progresso* umani: C 4if; D 5.

Chiesa e peccato: la Chiesa è nel *mondo* e ne porta la forma: G 2bb (carattere sacramentale della Chiesa); G 7aa (Chiesa, mondo e genere umano).

Nel suo pellegrinare la Chiesa esperimenta [a]*sofferenze*, [b]*tentazioni e afflizioni*, [c]*la persecuzione del mondo* [a]4115 [b]4121 [b]4124 [a,c]4147 [c]4344; nella Chiesa ci sono martiri 4321; G 3bb (santità della Chiesa).

La Chiesa è allo stesso tempo *santa* e *bisognosa di purificazione*; essa percorre

la via della penitenza e del rinnovamento 4120 4321; la sua santità è imperfetta 4168; (*nel suo pellegrinare terreno*) essa abbraccia *peccatori* 4120 *4190; non mancarono tra il clero e i laici coloro che furono infedeli allo Spirito di Dio 4343; distanza tra il messaggio annunciato e la debolezza umana di coloro ai quali è affidato il vangelo 4343; la Chiesa deve venire purificata da *errori* 1510 1520 1763; essa deve combattere gli errori tra i suoi membri 4343; cf. G 3bb (santità e peccato nella Chiesa).

Maggiore difficoltà nel ministero dell'*evangelizzazione* a causa del peccato 4619.

D 4d d. - LIBERAZIONE E SUPERAMENTO DELLE STRUTTURE PECCAMINOSE

Superamento e *liberazione* delle strutture peccaminose: gli uomini hanno bisogno dell'aiuto della grazia di Dio per superare il male 4313 4325 4337; cf. F 3b (l'uomo giustificato rimane nel pericolo); F 5cb (necessità della grazia); il piano della creazione non può venire separato da quello della redenzione; la redenzione si estende a concrete situazioni di ingiustizia da superare e di giustizia da ristabilire 4579; superamento delle «strutture del peccato» nella vita personale e sociale e la loro liberazione mediante la Chiesa per l'intercessione di Maria 4619; il mutamento delle strutture deve procedere assieme a un mutamento della mentalità personale e collettiva e con la conversione 4633; la conversione a livello personale e sociale è un processo mai concluso 4614; l'originalità del messaggio cristiano non consiste nel mutamento delle strutture, ma nell'incitamento alla conversione dell'uomo, che esige poi un mutamento delle strutture 4481; cf. F 2b (conversione e giustificazione per fede); la comprensione cristiana della liberazione: liberazione da ogni specie di schiavitù del peccato personale e sociale 4627s; liberazione e mutamento delle strutture: C 4gm; L 7.

La *Chiesa* denuncia errori, schiavitù e oppressioni a cui gli uomini soggiaciono e si oppone ai tentativi di erigere un ordine sociale da cui Dio è assente 4759; essa rovescia mediante il vangelo criteri di giudizio, valori, abitudini di pensare, spinte e modelli di vita che contraddicono la Parola e il piano di Dio 4575; cf. G 7a (rapporto della Chiesa al mondo, società e cultura).

D 5 **5. L'operosità umana e il progresso sotto il potere del peccato**

Il peccato pregiudica le opere dell'uomo 4814; piani e opere che hanno come punto di partenza la prospettiva della giustizia nella realtà spesso vengono sfigurati 4684; tutte le attività dell'uomo per via della suberbia e dell'amore disordinato a se stesso sono nel pericolo 4337; lo spirito della malizia sfigura l'operosità umana, ordinata al servizio di Dio e dell'uomo, in uno strumento del peccato 4337; cf. C 4i (operosità dell'uomo); part. C 4if (l'operosità umana corrotta dal peccato).

Progresso come tentazione per via della deformazione dell'ordine dei valori a motivo dell'egoistico pensare dei singoli e dei gruppi, per via della vanità e della malizia 4337; messa in pericolo delle scienze e del progresso dal cre-

scente potere dell'uomo 4424; strutture sociali irrigidite e consolidate che impediscono o sfigurano il progresso sociale 4768; cf. C 4ie (progresso umano).

6. Mondo e storia sotto la schiavitù del peccato D 6

S

L'uomo spesso si rifiuta di riconoscere Dio come propria origine. Viola così il dovuto orientamento al suo ultimo fine e l'ordine nei confronti di se stesso, degli altri uomini e di tutte le cose create **4313**; gli uomini, sebbene abbiano conosciuto Dio, non l'hanno onorato come Dio, ma hanno servito più alla creatura che al creatore 4313.

Il mondo è sotto la schiavitù del peccato 4302; è deformato dal peccato e passa 4339; è messo in pericolo dal peccato 4813.

La storia umana a causa del peccato cade nel disordine fino alla piena rivelazione della gloria 4330; essa è in pericolo a causa del peccato 4813; la percorre una lotta contro le potenze delle tenebre dall'inizio del mondo fino all'ultimo giorno 4337.

Lo spirito del mondo è lo spirito della vanità e della malizia 4337.

Cf. C 4kb (conseguenze della peccaminosità dell'uomo nel mondo e nella storia).

7. La remissione dei peccati

a. - Volontà di riconciliazione da parte di Dio D 7a

La remissione dei peccati. La fede nella remissione di [a]*tutti* i peccati 1 11-22 [a]23 26-30 36 50s (62s 71) 72 [a]540 [a]684 [a]854; come va compreso il peccato irremissibile contro lo Spirito Santo 349. D 7aa

Dio nel suo amore preveniente libera gli uomini dal peccato originale e concede loro parte alla vita divina; cf. C 4jb (chiamata dell'uomo alla comunione con Dio); F 1 (misericordia di Dio e sua volontà salvifica universale).

I credenti hanno incessantemente bisogno della misericordia di Dio e debbono ogni giorno pregare per la remissione dei propri peccati 4166; la giustizia redentrice del Padre 4615; cf B 1b (volontà di Dio: Dio è misericordioso); F 1 (misericordia di Dio e sua volontà salvifica universale).

Dio solo giudica ed esamina i cuori; perciò proibisce che chiunque giudichi sulla colpa interna di altri 4328; egli conosce i cuori e quanto è nascosto 670 2866 4314; cf. B 1b (la conoscenza di Dio).

Lo Spirito Santo nella remissione dei peccati è unito al Padre e al Figlio 145.

La grazia divina. La remissione dei peccati e la riconciliazione come dono perfettamente gratuito della grazia 4819; cf. F (Dio giustifica e santifica l'uomo); spec. F 1 (misericordia di Dio e sua volontà salvifica universale); F 5 (formulazione concettuale della grazia). D 7ab

D 7b b. - Dio perdona i peccati mediante Gesù Cristo e il ministero della Chiesa

D 7ba **Dio perdona i peccati mediante Gesù Cristo.** Dio volle che in Cristo il peccato venga vinto e volto al bene supremo dell'uomo 4814; in Cristo Dio ha riconciliato a sé tutte le cose [a]*e gli uomini tra di loro* 4005 4196 [a]4322; salvezza è liberazione da ciò che opprime l'uomo, dal peccato e dal male, e la gioia di riconoscere Dio e di essere riconosciuti da lui; questa salvezza inizia nella vita di Cristo, viene acquisita per sempre mediante la sua morte e risurrezione e deve essere portata avanti nella storia fino al compimento nella venuta di Cristo 4571; salvezza in e per mezzo di Gesù Cristo: C 4fi (Cristo, la salvezza degli uomini); E 3 (Gesù Cristo, il redentore); F 1 (la misericordia di Dio e la sua volontà salvifica universale); spec. F 1c (la volontà salvifica universale di Dio).

Cristo ha ottenuto mediante la sua passione il perdono dei peccati 485 1523 1530 1741 3370 *3438* 3805 4005 4318; mediante la croce ha ottenuto la liberazione 4628; Cristo volle essere la vittima dell'ingiustizia e del male del mondo 4615; Cristo, il sommo sacerdote, può comprendere le debolezze umane; egli è la vittima pasquale che redime dai peccati 4615; eliminano il peccato originale non le forze umane, ma il merito (l'intercessione) di Cristo 341 1514; viene condannato: [basta solo la passione di Cristo senza nessun'altra offerta] *1014*; cf. E 3a (Gesù Cristo, il mediatore della salvezza); E 3bc (sacerdozio di Gesù Cristo).

Cristo è morto per tutti (i peccatori) 4310 4322 4338; egli venne per la redenzione (liberazione) degli uomini ([a]*poveri*) dai peccati 55 144 146 485 491s 533 1400 4313 4615 [a]4632; il peccato viene vinto e risanato mediante la riconciliazione che Cristo ha attuato 4814; Cristo volle riconciliare tutti gli uomini con il Padre 4488; egli ha liberato gli uomini ([a]*il mondo*) dalla schiavitù del diavolo e del peccato 4006 4204 [a]4302 4313 4322; Cristo ristabilì nei figli di Adamo la somiglianza con Dio che era stata deformata dal primo peccato 4322; l'uomo viene riportato dal redentore alla salvezza perduta 4318; le attività dell'uomo minacciate dal peccato vengono purificate mediante la croce e la risurrezione di Cristo 4337; la redenzione ha un effetto soddisfattorio o espiatorio 1529 3339 *3438* 3891 4120; cf. E 3a (Gesù Cristo, il mediatore della salvezza); E 4c (missione di Gesù Cristo).

Cristo riguardo al peccato non fu uguale agli uomini: E 5bb.

Giustificazione del peccatore per la grazia di Dio: F 2.

Cooperazione degli uomini e particolarmente di Maria alla redenzione: E 6d.

D 7bb **La Chiesa come mediatrice del perdono** di [a]*tutti* i peccati 348 [a]349 [a]684 794 802 [a]854; potere della Chiesa di rimettere tutti i peccati 348s; mediante la Chiesa il dono della grazia deve raggiungere gli uomini, affinché i peccatori vengano riconciliati con Dio 4573; essa coopera alla conversione dei peccatori con l'amore, l'esempio e la preghiera 4128; per mezzo della Parola di Dio e i sacramenti l'uomo viene liberato dal potere del peccato e portato alla comunione d'amore con Dio 4755; con l'intercessione di Maria la Chiesa vincerà le «strutture del peccato» nella vita personale e sociale e otterrà la «vera liberazione» di Cristo 4619.

Remissione dei peccati ricevendo il *battesimo*: K 3e (effetto del battesimo).
Remissione dei peccati mediante la *penitenza*: K 6f (effetto della penitenza).
Remissione dei peccati (leggeri) ricevendo l'*eucaristia*: K 5ec (effetti dell'eucaristia sui credenti).
Remissione dei peccati ed estinzione delle vestigia del peccato mediante l'*unzione dei malati*: K 7e.
Indulgenze come condono della pena temporale che si contrae per il peccato, già estinto quanto alla colpa 1448; cf. K 10b (indulgenze).
Cf. F 1c (volontà salvifica universale di Dio mediata attraverso la Chiesa).
Remissione e conversione individuale o collettiva. Cf. F 2b (conversione e giustificazione); spec. F 2bb (natura della giustificazione); cooperazione degli uomini e particolarmente di Maria alla redenzione: E 6d. **D 7bc**
Superamento di strutture peccaminose. Cf. C 4gl (malessere nella società); 4gm (liberazione e mutamento delle strutture); D 4d (liberazione e superamento di strutture peccaminose). **D 7bd**
L'uomo giustificato rimane nel pericolo. Cf. F 3b; F 5cb (necessità della grazia). **D 7be**

c. - La forma storica della remissione **D 7c**

Remissione dei peccati nell'Antica Alleanza. Il *peccato originale* veniva rimesso con la circoncisione 780; K 1a (segni sacramentali nell'Antico Testamento). **D 7ca**
Remissione dei peccati nella Nuova Alleanza. Il *peccato originale* viene rimesso mediante il battesimo: cf. K 3e e K 3f (effetto e necessità del battesimo). **7cb**
Viene condannata la concezione secondo la quale il peccato originale viene ristabilito mediante un peccato compiuto dopo il battesimo 3341.
Il *battesimo* come mezzo per la remissione dei *peccati personali*: K 3e e K 3f (effetto e necessità del battesimo).
Il sacramento della *penitenza* come mezzo del perdono dei peccati commessi dopo il battesimo: K 6f e K 6g (effetto e necessità della penitenza); contrizione perfetta prima di ricevere il sacramento della penitenza causa il perdono, deve però includere il desiderio del sacramento: K 6cb (contrizione).
Remissione dei peccati (leggeri) ricevendo l'*eucaristia*: K 5ec (effetti dell'eucaristia sui credenti).
Remissione dei peccati e cancellazione delle vestigia del peccato medianıe l'*unzione dei malati*: K 7e.
Non è sufficiente il dispiacere per perdonare pensieri cattivi *1413*.
L'effusione di sangue di animali non causa la remissione 1079.
Il solo ricordo del battesimo non opera la remissione o la trasformazione di peccati gravi in veniali **1623**.
I peccati veniali possono venir espiati (al di fuori della confessione sacramentale) in diversi modi 1680; l'eucaristia viene consigliata come antitodo contro di essi 1638 3375 (3380).
Opinioni condannate circa la remissione dei peccati. Vengono condannate le affermazioni: [la remissione avviene in forza della fede che i peccati sono **D 7cc**

perdonati] *1460-1462* **1533** **1563s** **1709**; [determinate colpe vengono solo ricoperte] *3235*; [dopo la remissione della colpa e l'abolizione della pena eterna non rimane più nessuna pena temporale da espiare] **1580**; [la carità perfetta non è necessariamente legata alla remissione dei peccati] *1918* *1923s* *1943*; [la remissione è solo la liberazione dalla punibilità del peccato ossia dall'obbligatorietà della pena] *1956-1958*.

E. - DIO SALVA GLI UOMINI MEDIANTE GESÙ CRISTO

1. La fede in Gesù Cristo, il Figlio di Dio e il redentore

E 1a a. - La fede in Gesù Cristo secondo le professioni di fede della Chiesa

Gesù Cristo, il Figlio di Dio 2-5 10-30 36 41//51 60-64 71 76 125 150.
Gesù Cristo, il redentore 1 3s; [a]*per la nostra salvezza*, [b]*per redimere* [a]40 [a]42 [a]44 [a]46 [a]48 [a]51 (55) [b]72 [a]76.
Cristo discese dal cielo 41//51 60 72 125 150.
Cristo si è fatto uomo [a]*per opera dello Spirito Santo* [b]*dalla Vergine* 6 [ab]10//23 [ab]25-30 36 40 [ab]42 [b]44 44//48 [b]46//51 50 51 [b]55 [b]60 [ab]61 [ab]62s ([ab]64) [a]b72 **125** [b]144 [ab]**150**.
Cristo ha sofferto 6 13s 19 23-30 36 40 42 44 46 48 60 76 125 150; fu crocifisso 6 10-12 14-30 41s 46 48 50 55 60-64 150; è morto 10 13 19 21 27s 30 55 60-64 72; fu sepolto 6 10-17 21-30 41s 46 48 50 55 150.
Cristo è disceso agli inferi 16 27-30 76.
Cristo è risorto dai morti 6 10-30 40//64 72 76 125 150 189.
Cristo è salito al cielo 6 10-30 40//64 72 76 125 150 189.
Cristo siede alla destra del Padre 6 10-30 41//64 72 76 150.
Cristo ritornerà alla fine del mondo 6 10-30 40-42 44 46 48 50s 55 60 61-64 76 125 150.
Il regno di Cristo non avrà fine 41s 44 46 48 60 150.

E 1b b. - La promessa di Gesù Cristo nell'Antica Alleanza

Cristo fu manifestato e promesso a molti sia prima della legge che durante il tempo della legge 1522 (4203); egli fu promesso mediante i profeti 302 4007 (4198); il piano di salvezza dell'Antico Testamento doveva preparare, annunciare profeticamente e mostrare in molteplici prefigurazioni la venuta di Cristo e del regno messianico 4222; l'Antica Alleanza era preparazione e prefigurazione della Nuova ed eterna Alleanza in Cristo 4122.
Dio ha donato la dottrina di salvezza attraverso Mosè, i profeti e altri ministri 800 4203 (4221).
Le cererimonie, i sacrifici e i sacramenti dell'Antica Alleanza rimandano alla venuta di Cristo 1347; i sacrifici rimandano – : al sacrificio della croce 3339; – : al sacrifico eucaristico 1742.

Cf. A 1c (tappe della rivelazione); G 1bb (Chiesa prefigurata nell'Antico Testamento); K 1a (segni sacramentali nell'Antica Alleanza).

c. - La salvezza dei pagani e dei credenti dell'Antica Alleanza mediante la speranza nel Promesso E 1c

Dopo la caduta di Adamo il Padre non abbandonò gli uomini, ma concesse loro aiuti per la salvezza in vista di Cristo, il redentore 4102 (4203); prima di Cristo gli uomini, in parte mediante la legge della natura, in parte mediante la legge di Mosè furono salvati nella speranza della venuta di Cristo 341; non ci fu nessuno che non sarebbe stato in grado di osservare la legge *2619*; essi avevano bisogno però, per [a]*desiderare la salvezza soprannaturale* e per la giustificazione, della grazia di Cristo (1521) **1551** [a]*2618* [a]*2620*; la loro giustificazione si deve ai meriti di Cristo 3329; viene condannato: [nessuno dei popoli pagani da Adamo a Cristo fu salvato mediante la legge della natura, cioè mediante la prima grazia di Dio] 336. S

Il peccato originale nell'Antica Alleanza veniva rimesso mediante la circoncisione 780; tuttavia il regno dei cieli rimase chiuso fino alla morte di Cristo 780.

Cristo porta a compimento il sacrificio e il sacerdozio veterotestamentario 1739; dopo la venuta di Cristo ebbero termine le usanze della legge dell'Antico Testamento, così che non occorre più ritenerle necessarie per la salvezza 1348.

Viene condannato: [la legge cristiana avrà una fine mediante una successiva legge così come la legge di Mosè ebbe termine con la legge di Cristo] 1369.

Cf. K 1a (segni sacramentali nell'Antica Alleanza).

2. I misteri della vita, morte ed esaltazione di Gesù Cristo

a. - Concepimento e nascita di Gesù Cristo E 2a

Fede dei simboli: il Figlio di Dio discese dal cielo 41//51 60 72 125 150 (4172)

Il Verbo – : [a]*si è fatto uomo*, [b]*si è fatto carne*, [c]*fu concepito*, [d]*nacque* [d]6 [d]10//23 [c]25-30 [d]36 [b]40 [ab]42 [ab]d44//48 [d]50 [ab]51 [b]55 [b]60 [d]61 [a]62s ([d]64) [cd]72 [ab]**125** [ab]**150** ([b]4005 [b]4122 [b]4172 [b]4220 [b]4224 [a]4338 [a]4550), – : (divenne carne) dallo Spirito Santo 10//30 42 61-64 72 150 (291 442 571 801 3923 4172 4178); lo Spirito Santo non è il Padre del Figlio incarnato 533; – : (nacque) dalla Vergine ([a]senza seme d'uomo) 10-30 42 [a]44 46//51 55 60s [a]62s 64 72 [a]144 150 [a]189 (4172 4178 4322 4520); – : (nacque) da Maria: E 6b (maternità di Maria).

Il Figlio di Dio volle assumere la natura umana 3274.

Errori più recenti in relazione alla fede nel Figlio di Dio fattosi uomo 4520.

b. - La vita di Gesù Cristo con gli uomini E 2b

Comunione con gli uomini. Cristo dimorò tra gli uomini 44 55 60 4224; egli ha fatto sue tutte le conseguenze delle condizioni peccaminose dell'esistenza E 2ba

degli uomini 4494; egli ha condiviso le condizioni dell'esistenza umana (con le sue sofferenze, fatiche e la morte) 4632; egli mangiò, bevve e dormì 791; egli ebbe fame, sete e sopportò tutto quanto comporta di peso il corpo 189 791; egli può comprendere le debolezze umane 4615; egli era passibile di sofferenza ([a]contro errori che lo negano) 105 166 189 [a]197 [a]**293** 297 442 492 504; a motivo della sua umanità lo caratterizzava sia il poter morire come il non voler morire 564.

Cristo fu educato 4177; ha lavorato, pensato, agito, amato 4322; ha condotto la vita di un lavoratore 4332; ha esercitato un mestiere; volle avere parte alla comunità umana: nozze di Cana, visita a Zaccheo, pasti con i pubblicani e i peccatori 4332; egli volontariamente si sottomise alle leggi della sua terra 4332; egli condivise la vita, le speranze e le paure del suo popolo 4611.

Non può essere separato dal piano di salvezza il fatto che Cristo è uomo (non donna) 4601.

La *povertà* di Cristo (contro le esagerazioni degli spirituali) 930 1087-1094; Cristo compì l'opera della redenzione nella povertà e persecuzione 4120; sebbene fosse ricco, si è fatto povero per salvare gli uomini 4494.

Cristo è il *fratello* degli uomini 4158 4177 4332 4550.

Cf. E 5bb (Cristo è una sola sostanza con gli uomini).

E 2bb **L'operare di Cristo tra gli uomini**. Cristo operò miracoli e fece profezie (178) 2753 3009 (3034) *3428 3485*; egli si dona in perfetto amore e perfetta obbedienza al Padre suo 4613; suo compito e missione, come egli stesso testimonia, è l'annuncio del lieto messaggio 4570; incarnazione, miracoli, insegnamento e invio dei discepoli, croce, risurrezione e presenza tra i suoi hanno come fine la predicazione del vangelo 4570; predicazione, parole e opere, segni e miracoli 4204; il vangelo egli lo ha realizzato e annunciato 4207; ha rivelato se stesso e il Padre con fatti e parole 4224; ai suoi discepoli ha predicato la santità della vita 4166; agli uomini ha rivelato il suo mistero 4103; egli mostrò la via della vita 801; la misericordia rappresenta il principale insegnamento del messaggio messianico di Cristo e la forza del suo operare 4680; cf. B 1b (il volere di Dio: Dio è misericordioso); egli dilata il comandamento dell'amore a tutti i nemici 4328 (4773); egli ha compiuto la sua opera ([a]l'opera di salvezza del Padre) mediante la morte, la risurrezione e l'ascensione e l'invio dello Spirito Santo [a]4204 4224.

Nella sua *predicazione* Gesù richiamava l'attenzione alle cose sociali più comuni e usava espressioni e immagini della vita quotidiana 4332; egli seguiva i modi di pensare e di presentare comuni al proprio tempo 4404; cf. E 3bb (profetismo di Cristo e Cristo come maestro).

Cristo e i *poveri*: Cristo sanò gli affranti di cuore 4005; egli portò ai poveri il lieto annuncio 4005 4120 4570; ha parlato ai poveri, li ha liberati dal peccato e colmati di gioia e speranza 4632; la predilezione di Gesù per i più poveri e i sofferenti 4617.

Cristo respinse la tentazione della *potenza politica* e del potere politico 4613.

Cristo ha [a]*annunciato e* [b]*ristabilito il regno di Dio* sulla terra [a]4105 [b]4224 [a]4571s; Gesù di Nazaret, il predicatore e realizzatore del regno 4611; secondo il volere del Padre egli ha fondato il regno dei cieli sulla terra 4103;

il regno di Dio è stato fondato da Dio sulla terra e deve continuare ad essere diffuso 4123; il regno di Dio annunciato risplende agli uomini nelle parole, opere, miracoli, presenza e persona di Cristo 4105; Cristo ha proclamato il regno del Padre con la testimonianza della sua vita e la forza della sua parola 4161 4852; cf. C 5bd (regno di Dio e di Cristo come meta della storia); E 2fc (compimento e consegna del regno di Dio); E 3bd (regalità di Gesù Cristo); G 2bb (sacramentalità della Chiesa: Chiesa e regno di Dio); M 1 (inizio del regno di Dio nella storia); M 3bf (vita eterna e regnare con Cristo).

Come punto principale e centro del suo lieto messaggio Cristo annuncia il regno e la salvezza 4571s; la salvezza inizia nel corso della vita di Cristo, viene acquisita per sempre con la sua morte e risurrezione, deve però venir continuata nella storia, finché non sarà pienamente compiuta nel giorno del ritorno di Cristo 4571. **S**

Cristo scelse dei *discepoli* perché fossero testimoni della sua vita e della sua dottrina 4404 4570; Cristo liberamente e in base al suo diritto chiamò come apostoli soltanto degli uomini (non delle donne) 4840.

Cristo ha fondato la *Chiesa*: Cristo raduna intorno a sé uomini da diversi strati sociali e politici del suo tempo. Questi diventano il fondamento della sua Chiesa e percorrono la strada della sequela di Gesù 4613; cf. G 1bc (Chiesa acquistata mediante Cristo); G 2a (denominazioni della Chiesa); G 2ba (Chiesa da Giudei e pagani); G 3da (Cristo fonda la Chiesa sugli apostoli).

Invio degli apostoli: Cristo diede agli apostoli l'incarico di predicare il vangelo dovunque e a tutti ([a]a tutto il creato) [a]4006 4141 4147 4148 [a]4185 4207 4332 (4570).

Cristo dona il suo *corpo* e il suo *sangue* ai discepoli sotto le specie del pane e del vino 1637 1642 1740; cf. K 5a (ultima cena di Cristo).

c. - Passione e morte di Gesù Cristo **E 2c**

Passione e morte (fede dei simboli). Cristo ha sofferto 6 13s 19 23-30 36 40 42 44 46 48 60 76 125 150 (4005 4006); fu crocifisso 6 10-12 14-30 41s 46 48 50 55 60-64 150; è morto 10 13 19 21 27s 30 55 60-64 72 (4006 4106 4112 4204 4224 4322 4332); fu sepolto 6 10-17 21-30 41s 46 48 50 55 150. **E 2ca**

Cristo ha sofferto volontariamente 6 62s 423 442 502 *1364*; in opposizione ai doceti viene sottolineata la sua vera sofferenza 325; il Figlio di Dio sentì con l'anima il dolore nel corpo 166; la ferita al costato gli fu arrecata solo dopo la morte 901; vengono condannate affermazioni circa un'abdicazione di Cristo al momento della morte *1095-1097*.

Gesù compiendo l'incarico ricevuto dal Padre si abbandonò liberamente alla morte in croce, il fine della sua esistenza 4615; senso della croce di Gesù 4615.

Discesa agli inferi. Cristo è disceso agli inferi [a]*con la sua anima* ([b]*per mezzo di se stesso e non della sua potenza*) 16 27-30 76 369 587 [b]*738* [a]801 852. **E 2cb**

Egli è disceso per liberare i santi ([a]là incatenati) [a]62s 485; egli non ha liberato anche gli empi o distrutto l'inferno 587 *1011* 1077.

E 2d d. - L'ESALTAZIONE DEL CROCIFISSO

E 2da **Risurrezione** (fede dei simboli). Cristo è risorto dai morti 6 10-30 40//64 72 76 125 150 189 (4005 4006 4106 4112 4204 4224 4310 4322 4345 4814); il Padre risuscita suo Figlio dai morti 4616; egli è risorto per forza propria ([a]senza aver bisogno della risurrezione da parte del Padre) [a]359 539; nella risurrezione egli ha ripreso la sua anima 325 369 791; il Figlio di Dio ha sperimentato nella sua risurrezione la misericordia e l'amore del Padre, che è più potente della morte 4682; cf. B 1b (volontà di Dio: Dio è misericordioso).

Mediante la sua risurrezione il Verbo ha operato in sé la risurrezione della nostra natura 358 (414 485); cf. E 3a (Gesù Cristo, il mediatore della salvezza).

E 2db **Ascesa al cielo** (fede dei simboli). 6 10-30 40//64 72 76 125 150 189 (4005 4224); egli fu assunto in cielo 22.

E 2dc **Siede alla destra del Padre** (fede dei simboli). 6 10-30 41//64 72 76 150 (411 4168); siede nella gloria 44 46 72 (4112 4123 4162 4345); siede nella carne umana 167; il Padre lo ha stabilito come giudice dei vivi e dei morti 4345; il Padre innalza Cristo alla sua destra, lo colma della forza del suo Spirito, lo pone come capo del suo corpo, la Chiesa e lo stabilisce come signore del mondo e della storia 4616.

E 2dd **Invio dello Spirito Santo**. Il Signore innalzato è rimasto presso gli apostoli 4227; egli ha promesso ai discepoli lo Spirito Santo e lo ha inviato ([a]*a Pentecoste* [b]*come Paraclito*) [a]4148 4168 4204 [ab]4227; affinché compissero la loro missione Cristo mandò agli apostoli a Pentecoste lo Spirito Santo (4143) 4145 4148; egli ha mandato a tutti lo Spirito Santo affinché questi li muovesse ad amare Dio con tutto il cuore e gli uni gli altri vicendevolmente 4166; egli ha colmato la Chiesa del suo Spirito 4112 4116 4124 (4165s) 4332; lo Spirito Santo è mandato dal Padre e dal Figlio 60 145 527 681 3325 3327s (4132 4145 4168) 4522 (4780); la sua è una duplice missione: manifestamente nella Chiesa, di nascosto nelle anime dei giusti 3327; egli è mandato per la continua santificazione della Chiesa 4104; la festa del suo invio è la Pentecoste 3325; cf. B 1g (invio dello Spirito Santo).

Il Signore ha promesso alla Chiesa la grazia di Dio 4124.

E 2e e. - L'OPERARE DEL SIGNORE INNALZATO ATTRAVERSO LO SPIRITO

E 2ea **L'operare del Signore innalzato nella Chiesa**. Cristo ha fondato la Chiesa, opera in essa e la sostiene: G 1bc (la Chiesa acquistata da Cristo); G 1be (la Chiesa rimane attraverso i tempi l'opera della SS. Trinità); G 2bb (carattere sacramentale della Chiesa); egli è Signore della Chiesa: E 3bd (regalità di Gesù Cristo); Cristo è il capo della Chiesa, questa il suo corpo mistico; essa è la sua sposa, pienezza o gregge: G 2a (denominazioni della Chiesa).

Cristo come fondamento per la Chiesa – : dell'unità: G 3aa; – : della santità: G 3ba; – : della cattolicità: G 3ca; - : dell'apostolicità: G 3da; Cristo e il sussistere e il crescere della Chiesa: G 2bb (carattere sacramentale della Chiesa).

Presenza di Cristo nella Chiesa: Cristo è presente nella Chiesa [a]*e agisce in essa* 3806 4007 4136 4321 4151 4035 [a]4611 4632; Cristo è sempre nella sua Chiesa, particolarmente nelle azioni liturgiche : nel sacrificio della messa, nella lettura delle Sacre Scritture, nella preghiera e nel canto della Chiesa 4007 (4036); nella liturgia Cristo annuncia il vangelo 4033; cf. E 3b (profetismo, sacerdozio, regalità di Gesù Cristo); G 1be (la Chiesa rimane attraverso i tempi l'opera della SS. Trinità).

La Chiesa continua l'opera di Cristo 4303 4445; cf. G 2bd (missione e compito della Chiesa)

Il *sacrificio di Cristo* fu continuato dopo la sua morte 4153; Cristo nell'ultima cena ha istituito il sacrificio eucaristico del suo corpo e del suo sangue, affinché con esso continui il sacrifico della croce fino al suo ritorno 4047; la sua opera di salvezza viene compiuta nel sacrificio e nei sacramenti 4006 4103; rinnovo sacramentale del sacrificio di Cristo [a]*nell'eucaristia* 1740 3339 [a]4722; attualizzazione del sacrifico di Cristo nella celebrazione della messa ad opera della Chiesa 4153 4573 (4852); il sacrifico eucaristico è la ripresentazione incruenta del sacrifico cruento della croce e la sua memoria **1740s** 1743 3339 3847s 4006; Cristo è presente nel sacrifico della messa nella persona del ministro e sotto le specie eucaristiche 4007; cf. E 3bc (sacerdozio di Cristo); J 1c (effetto della liturgia); K 5ba (presenza di Cristo nella mensa del Signore).

L'operare di Cristo mediante i *sacramenti*: tutti i sacramenti sono atti di glorificazione di Dio in Cristo e nella Chiesa 4715; cf. K 1b (Chiesa come sacramento della salvezza); spec. K 1bb (i sacramenti della Nuova Alleanza si fondano nell'evento di Cristo); K 2d (effetto dei sacramenti); K 3e (effetto del battesimo); K 3f (dignità e necessità del battesimo); K 5a (ultima cena di Cristo); K 5b (la mensa del Signore della Chiesa); spec. K 5bb (riattualizzazione e compimento del sacrificio di Gesù nella mensa del Signore) e K 5bd (potente presenza attiva del Signore nella cena del Signore); K 5cb (competenza dei presbiteri e vescovi ordinati nell'offerta della mensa del Signore), K 5ea (eucaristia come culto a Dio); K 5eb (effetti dell'eucaristia sulla Chiesa); K 6a (sacramentalità della penitenza e sua origine); K 7a (sacramentalità dell'unzione degli infermi e sua origine); K 8a (sacerdozio della Nuova Alleanza); K 8c (momenti essenziali del sacramento dell'ordine); K 9a (sacramentalità del matrimonio e sua origine); K 9ba (natura del matrimonio, matrimonio cristiano); K 10a (sacramentali in generale).

La presenza e l'operare di Cristo nei *vescovi*: nei vescovi è presente Cristo in mezzo ai credenti 4145 4163; nell'esercizio del suo ministero il vescovo o il *presbitero* rende presente Cristo 4599; egli è allora immagine e segno di Cristo stesso 4602; Cristo guida la Chiesa attraverso il papa e i vescovi 4119 4137 41345; egli annuncia particolarmente attraverso i vescovi la Parola di Dio a tutti i popoli, amministra i sacramenti, incorpora al suo corpo nuove membra e guida la Chiesa pellegrinante 4145; cf. G 3cd (Chiesa ed evangelizzazione o missione); G 3dc (l'ufficio ecclesiastico nella successione degli apostoli); H 1a (fondazione dell'ufficio ministeriale nella missione di Gesù Cristo e degli apostoli); H 2a (precisazioni generali circa il mini-

S

stero pastorale dei vescovi); H 2b (ministero pastorale del papa); H 2c (ministero pastorale dei vescovi); H 3a precisazioni generali circa il ministero della predicazione dei vescovi); H 3ca (vescovi come organi di decisioni dottrinali ufficiali); H 4 (ministero di santificazione dei vescovi); H 5 (ufficio ministeriale dei presbiteri); K 5cb (competenza dei vescovi e presbiteri ordinati nell'offerta della mensa del Signore).

I *laici* ricevono le loro forze attraverso il dono del creatore e la grazia del redentore 4159; l'attività dei laici è interiormente elevata mediante la grazia di Cristo 4162.

E 2eb **L'operare del Signore innalzato nei credenti**. Presenza ininterrotta di Cristo tra i suoi 4570; Cristo presente nella predicazione ai poveri 4632; egli è sempre presente in tutti i fratelli, soprattutto nei più piccoli 4852; l'uomo cristiano diventa conforme all'immagine del Figlio 4322; unito al mistero pasquale e conformato alla morte di Cristo egli va incontro con speranza alla risurrezione 4322; Cristo deve nascere e crescere nel cuore dei credenti come nella Vergine 4178; egli vivifica i laici con il suo Spirito e li spinge ad ogni opera buona e perfetta 4160; egli destina i laici all'apostolato per mezzo del battesimo e della cresima 4159; cf. C 4fk (l'uomo cristiano); E 3b (profetismo, sacerdozio, regalità di Cristo); G 3cd (Chiesa ed evangelizzazione o missione); G 4bc-4be (partecipazione dei credenti/dei laici all'ufficio sacerdotale, regale e profetico di Cristo); G 6ca (apostolato dei laici); G 4b e G 6c (missione e compito dei credenti/laici).

La presenza e l'operare di Cristo nei vescovi e presbiteri della Chiesa: E 2ea.

E 2ec **L'operare del Signore innalzato nel mondo**. Gesù Cristo vivente è presente nella storia e agisce in essa 4611; in tutti i mutamenti c'è un fondo che non muta e che ha il suo ultimo motivo in Cristo 4310; cf. B 2b e C 1c (il Figlio di Dio come mediatore della creazione).

Il Signore innalzato opera ininterrottamente nel mondo per condurre gli uomini alla Chiesa, unirli più strettamente a sé e farli partecipi della sua vita nella gloria 4168; innalzato da terra Cristo attira tutti a sé 4224; cf. C 4jl (Cristo e la vocazione umana); C 5b (Cristo e il fine della storia); E 3bd (regalità di Gesù Cristo); M 1a (il regno di Dio è iniziato in Cristo).

Cristo opera con la forza del suo Spirito nei cuori degli uomini suscitando in essi l'anelito al mondo futuro e vivificando, purificando e rafforzando gli sforzi per una maggiore umanità nel mondo 4338; Cristo concede all'uomo luce e forza mediante il suo Spirito affinché possa adempiere la sua suprema vocazione 4310; nessuno usa dellla sua libera volontà in modo giusto senza Cristo 242; cf. C 4jl (Cristo e la vocazione dell'uomo).

Cristo, l'uomo perfetto: C 4fh; Cristo, la salvezza dell'uomo: C 4fi; Cristo e la sofferenza e la morte degli uomini: C 4ef; Cristo e il peccato degli uomini: D 7ba (Dio perdona i peccati mediante Gesù Cristo); E 3a (Gesù Cristo, il mediatore della salvezza).

Cristo e – : la comunità umana: C 4gp; – : la fratellanza/solidarietà tra gli uomini: C 4gb; – : la pace e la giustizia tra gli uomini: C 4gc; – : la liberazione e il mutamento di strutture nella società: C 4gm; – : l'agire umano: C 4ig; C 4ih.

Cf. E 3a (Gesù Cristo, il mediatore della salvezza); E 3b (profetismo, sacerdozio, regalità di Cristo).

f. - Il ritorno del Signore E 2f

Ritorno di Cristo. Il [a]*glorioso* ritorno di Cristo [b]*nella sua carne* [a]6 10-30 [a]40-42 [a]44 [ab]46 [ab]48 50s 55 [a]60 61-64 76 125 [a]150 [b]167 327 414 443 485 492 681 [b]791 801 852 (4047) 4123 [ab]4168 (4530) 4571; egli verrà per essere glorificato nei suoi santi e in tutti i credenti 4168; il mistero di Cristo alla fine si rivelerà nella piena luce 4121; compimento della salvezza nel ritorno di Cristo 4571; cf. M 2aa (ritorno di Cristo). E 2fa

Cristo, [a]*colui che vivifica i morti*, risuscita i morti 72 [a]369 485; cf. M 3a (risurrezione dei morti).

Il giudizio di Cristo 10-30 40//51 55 60-64 76 125 150 325 414 443 485 492 540 574 681 791 801 852 859 1549. E 2fb

Il giorno del giudizio non è noto agli angeli e agli uomini, neppure [a]*all'apostolo Paolo* 474s [a]3629; Cristo conosce questo giorno solo a motivo della sua divinità 474-476.

Cf. M 2ab (giudizio); M 2bb (giudizio individuale).

Compimeuto e consegna del regno di Dio. Cristo alla fine dei tempi [a]*porterà a compimento* e [b]*consegnerà al Padre* il regno [a]4123 [b]4339; gli sarà tutto sottomesso finché egli sottometterà se stesso e tutto il creato al Padre 4162; il regno di Cristo non avrà termine 41s 44 46 48 60 150. E 2fc

Uomo e mondo alla fine del tempo verranno perfettamente rinnovati in Cristo 4168; Cristo conformerà il nostro corpo al corpo della sua gloria 4168; egli dona agli uomini partecipazione alla sua immortalità 413; egli fa partecipare i credenti al suo regno 540 4162 (4339); egli sarà glorificato nei suoi santi e in tutti coloro che hanno creduto 4168.

Cf. M 1a (inizio del regno di Dio in Cristo); M 3bc (trasfigurazione del corpo); M 3be (compimento del mondo); M 3bf (vita eterna e regnare con Cristo).

3. Gesù Cristo, il redentore

a. - Gesù Cristo, il mediatore della salvezza E 3a

Simboli di fede: Gesù Cristo, il redentore 1 3s; [a]*per la nostra salvezza*, [b]*per redimerci* [a]40 [a]42 [a]44 [a]46 [a]48 [a]51 (55) [b]72 [a]76.

La deliberazione di Dio ha stabilito Cristo come origine della salvezza per il mondo 4141; Dio Padre volle già dall'inizio condividere la sua gloria con l'uomo in Cristo 4814; cf. C 4fi (Cristo, la salvezza dell'uomo); F 1 (volontà salvifica universale di Dio); spec. F 1c (volontà salvifica universale di Dio in Gesù Cristo).

Unicamente e solo a Cristo spetta il nome di perfetto mediatore 1821 3320; egli è l'*unico* mediatore tra Dio e gli uomini 4048 4118 4136 4153 4169 4176 4177; egli è l'unica fonte (della giustizia) e mediatore di tutte le grazie 1526 3370 (3820); egli è il mediatore e la pienezza dell'intera rivelazione 4202; Cristo è il mediatore della salvezza: B 2b; C 1c.

Cristo è – : il redentore di tutti 4176 4332 4580; – : il santificatore 4580; l'autore e il perfezionatore della santità della vita 4166; – : il centro e il fine

dell'intera storia dell'umanità 4310 4345; l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, inizio e fine 4345; cf. C 5b (Cristo e il fine della storia); – : il primogenito tra molti fratelli 4177 4322; – : l'uomo perfetto: C 4fh; E 5b; – : l'autorivelazione di Dio: A 1c (tappe della rivelazione); E 3bb (profetismo di Cristo e Cristo come maestro).

Il Figlio di Dio ha assunto ad onore dell'uomo la natura umana e ha compiuto un misterioso connubio con tutto il genere umano 3274; nella sua incarnazione si è unito ad ogni uomo 4322; il valore e il significato dell'uomo agli occhi del creatore si manifesta nella redenzione e nella donazione di suo Figlio 4641.

Il Figlio di Dio venne per la salvezza di [a]*tutti* gli uomini, ([b]*per salvare il genere umano*, [c]*non per giudicare*) 40//63 [b]64 [b]72 76 **125** **150** 272 301 [b]442 500 681 [b]801 [a]901 [b]1337 2529 4172 [bc]4303 [b]4310 [b]4345 [bc]4445 [b]4494; egli fu mandato affinché tutti divenissero figli di Dio 1522; egli venne – : per la redenzione (liberazione) degli uomini ([a]*poveri*) dal peccato 55 144 146 485 491s 533 1400 4313 4615 [a]4632; – : per espiare i delitti del popolo 4120; – : per liberare tutti gli uomini da tutte le forme di schiavitù 4480; vengono condannate affermazioni che negano la redenzione come scopo dell'incarnazione *723* 1880; cf. D 7b (remissione dei peccati mediante Gesù Cristo); E 4c (missione di Gesù Cristo), F 1c (volontà salvifica universale di Dio in Gesù Cristo).

Il dono della redenzione di Cristo si estende a tutto il genere umano, anche a Maria 3903; è a vantaggio di tutti 624; dopo l'incarnazione ogni uomo è suo fratello ed è chiamato a diventare cristiano per ricevere da lui la salvezza 4550; Cristo ha sofferto per tutti ([a]*per ciò che riguarda la sua bontà*) *332* [a]340 624 630 1522s *2005 2304s*; egli è morto per tutti (i peccatori) [a]*e risuscitato* [a]4310 4322 4332 4338; egli offre la sua vita come sacrificio per tutti: E 3bc (sacerdozio di Gesù Cristo); non ne consegue che tutti ([a]*i cristiani*) vengano salvati 623s 630 [a]*1362*; se tutti non vengono salvati questo non è da ascrivere a una limitazione del riscatto offerto da Cristo, ma alla manchevolezza degli uomini 624; viene condannato: [tutti gli uomini dannati prima di Cristo furono liberati dall'inferno] 587 630 (*1011* 1077); cf. F 1 (volontà salvifica universale di Dio); spec. F 1c (volontà salvifica universale di Dio in Gesù Cristo).

La salvezza dei pagani e dei credenti dell'Antica Alleanza mediante la speranza nel Promesso: E 1c.

Cristo è l'origine della salvezza 3915 4124 4141; egli donò la salvezza nella pienezza maggiore 149; l'uomo dal redentore viene ristabilito nella salvezza che andò perduta mediante la sua colpa 4318; dopo la caduta di Adamo il Padre concesse all'uomo aiuti per la salvezza in vista di Cristo 4102; Cristo porta a compimento l'opera di salvezza del Padre 4204; tutto l'onore degli uomini è in Cristo 1691; cf. F 2bc (cause della giustificazione).

La salvezza è liberazione da ciò che opprime l'uomo, dal peccato e dal male, e la gioia di conoscere Dio e di essere riconosciuti da lui; questa salvezza inizia nel corso della vita di Cristo, viene acquisita per sempre con la morte e la risurrezione e deve essere portata avanti nella storia, finché sarà pienamente compiuta nell'ultima venuta di Cristo 4571; cf. C 4d (Dio vuole la

salvezza dell'uomo e gli concede comunione); C 4fi (Cristo, la salvezza dell'uomo); C 4jc (chiamata di tutti gli uomini alla salvezza); F 1b (volontà salvifica universale di Dio).

La redenzione fu compiuta secondo una certa «ripetizione» 3915; perciò i paralleli: primo (antico) Adamo, secondo (nuovo) Adamo 901 1524 3328 3915 4322; uomo terrestre, uomo celeste 413.

La forza della redenzione viene ricondotta prevalentemente alla passione e alla morte di Cristo 485 904 1523 1529s 1741 3370 *3438* 3805 3957 4005 4006 4318 4322 4628.

Il *mistero pasquale* come origine della salvezza: Gesù ha compiuto l'opera della redenzione mediante il mistero pasquale (mysterium paschale) della sua passione 4005; Cristo, il sommo sacerdote, è il sacrifico pasquale, che redime dai peccati 4615; tutte le attività dell'uomo vengono purificate e portate a compimento attraverso la croce e la risurrezione di Cristo 4337; cf. C 4ig (l'operosità umana portata a compimento nel mistero pasquale); lo Spirito Santo rende a tutti possibile unirsi al mistero pasquale 4322; gli uomini vengono inseriti nel mistero pasquale attraverso il battesimo 4006; unito al mistero pasquale e conformato alla morte di Cristo il credente va incontro alla risurrezione nella speranza 4332.

Attraverso la sua obbedienza (fino alla morte) Cristo ha operato la redenzione ([a]e aperto a tutti gli uomini la strada della libertà dei figli di Dio) 4103 [a]4163; il Figlio obbediente incarna di fronte alla giustizia redentrice di suo Padre l'anelito di tutti gli uomini di essere liberati e redenti 4615; in lui è apparsa la completa riconciliazione ed è prestata la pienezza del culto divino 4005; in Cristo Dio ha riconciliato con sé tutte le cose ([a]*e gli uomini tra di loro*) 4196 [a]4322; Cristo portò fraternità per riconciliare tutti gli uomini con il Padre 4488; Cristo come fonte inesauribile di misericordia 4682; gli uomini sono figli nel Figlio 4322; Cristo ha conquistato per gli uomini la vita 4322; in Cristo la natura umana è elevata a eccelsa dignità 4322; egli ristabilì per i figli di Adamo la somiglianza con Dio deformata dal primo peccato 4322; in lui il peccato viene vinto e volto al bene supremo dell'uomo 4814; egli venne per la redenzione (liberazione) degli uomini ([a]*poveri*) dal peccato, [b]*rinnovando interiormente l'uomo e scacciando il principe di questo mondo* 55 144 146 485 491s 533 1400 [b]4313 4615 [a]4632; in Cristo Dio ha sottratto gli uomini ([a]*il mondo*) dalla schiavitù del demonio e del peccato 4204 [a]4302 4322; Cristo mediante la [a]*morte* e la risurrezione opera la liberazione [b]*dal potere di satana* e dalla morte [b]*e trasferisce nel regno del Padre* 485 [ab]4006 [a]4318 [a]4322; egli ha vinto il potere della morte 72 3901; in Cristo Dio ha liberato dalla morte e risuscitato alla vita eterna gli uomini 4204; Cristo dona agli uomini partecipazione alla sua immortalità 413; egli ha conquistato la liberazione sulla croce 4628; egli è il portatore della libertà e della gioia del regno di Dio 4615; il Figlio di Dio venne per liberare tutti gli uomini da tutte le forme di schiavitù 4480; la redenzione si estende fino a situazioni molto concrete di ingiustizia da superare e di giustizia da ristabilire 4579; Cristo, il redentore, che svelerà ai poveri la loro dignità, li aiuterà nella liberazione in tutte le loro pene e li condurrà attraverso la povertà evangelica alla comunione con il Padre e i fratelli 4632; cf. C 4gl

(malessere nella società a motivo del peccato); C 4gm (liberazione e mutamento di strutture); D 4d (liberazione e superamento di strutture peccaminose); Cristo conformerà il nostro corpo al corpo della sua gloria 4168; la risurrezione di Cristo è segno e pegno della risurrezione, alla quale sono chiamati tutti gli uomini, e della trasformazione finale dell'universo. Per lui e in lui il Padre volle di nuovo creare ciò che aveva già creato 4616; nel mistero della redenzione l'uomo viene di nuovo «espresso» e in certo senso di nuovo creato 4640; cf. C 4fh (Cristo, l'uomo perfetto); C 5b (Cristo e il fine della storia); M 3 (la vita del mondo futuro); Cristo concede all'uomo forza mediante il suo Spirito affinché possa adempiere la sua suprema vocazione 4310; cf. C 4jl (Cristo e la vocazione umana).

Il carattere comunitario viene portato a compimento e adempiuto nell'opera di Cristo 4332; Cristo ha santificato i legami, particolarmente quelli familiari 4332; Cristo è l'origine [a]*dell'unità* e della pace [a]4124 4198; in Cristo si realizza la solidarietà umana 4488; Cristo porta la pace che il mondo non può donare 4488; egli portò la fraternità; cf. C 4gb (fraternità, solidarietà, amore tra gli uomini); C 4gc (giustizia e pace); C 4gn (Cristo e la comunità umana).

Cristo è la causa che ha meritato (causa meritoria) la giustificazione degli uomini 1529 (1534); i seguaci di Cristo sono giustificati in Gesù 4166; Cristo ottenne tutte le grazie per merito proprio 3370; nessuno diviene giusto, senza che gli venga donata partecipazione ai meriti di Cristo **1523 1530 1560**; la posizione eminente dei figli della Chiesa non è da ascrivere al loro proprio merito, ma alla particolare grazia di Cristo 4137; l'insegnamento cattolico circa la giustificazione non compromette il merito di Cristo 1583; viene condannata l'affermazione che non ci sarebbe un merito particolare sgorgante dalla dignità di Cristo *1919*; i meriti di Cristo furono attribuiti anche agli uomini vissuti prima di Cristo 3329; cf. F 2 (giustificazione del peccatore mediante la grazia di Dio).

L'opera della redenzione di Cristo è un tesoro [a]*traboccante*, incommensurabile [a]1025 12027 (1406) 3805; i meriti di Cristo sono illimitati 1027; non c'è da dubitare della loro efficacia 1534.

I meriti di Cristo per lui stesso: solo l'umanità di Cristo poté sperimentare una crescita di gloria 318.

La redenzione ha un effetto soddisfattorio o espiatorio 1529 3339 *3438* 3891 (4120).

A Cristo spetta a motivo della sua opera di redentore infinita dignità 3909.

Cooperazione degli uomini, e particolarmente di Maria, alla redenzione: E 6d.

E 3b b. - Forme della mediazione

E 3ba **I tre uffici di Gesù Cristo**. Dio mandò suo Figlio perché fosse maestro, re e sacerdote di tutti 4132; i compiti di Cristo maestro, pastore e sacerdote 4145; l'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo 4157; partecipazione dei credenti all'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo [a]*a motivo del battesimo* 4157 (4158) [a]4720 4852 [a]4858; i vescovi assumono i compiti di

Cristo maestro, pastore e sacerdote, e agiscono in sua persona 4145; cf. G 4a (appartenenza alla Chiesa); G 4bc-4be (partecipazione dei credenti ai tre uffici di Cristo); G 6a (elementi fondamentali circa i laici); G 6b (partecipazione dei laici ai tre uffici di Cristo); H 1a (fondamento dell'ufficio ministeriale nella missione di Gesù Cristo e degli apostoli).

La persona di Cristo non deve venir ideologizzata trasformandola in un politico, un condottiero, un rivoluzionario o in un semplice profeta 4612; viene condannata una messa alla pari di Cristo e del suo potere con Mosè e Maometto *1365*; non si può ridurre Cristo al settore del puramente privato o della coscienza individuale 4610 4612.

Il profetismo di Gesù Cristo e Gesù Cristo come maestro. Cristo è il grande profeta 4161 4852; Dio mandò il Figlio per annunciare il vangelo ai poveri e per sanare gli affranti di cuore 4005; Cristo annunciò il vangelo, il regno, la salvezza, la misericordia, l'amore: E 2bb (l'operare di Cristo tra gli uomini); la missione di Cristo: E 3a (Gesù Cristo, il mediatore della salvezza); E 4 (missione di Gesù Cristo). **E 3bb**

Cristo è il maestro divino e l'archetipo di ogni perfezione 4166; egli parla le parole di Dio e comunica agli uomini l'intimità di Dio 4204; in azioni e parole ha rivelato suo Padre e se stesso 4224; egli ha parole di vita eterna 4224; egli venne nel mondo per dare testimonianza alla verità 4445; egli illumina tutti gli uomini 4204; egli attraverso la sua dottrina e il suo esempio è la norma suprema e immutabile 4580; egli è la personificazione dei consigli evangelici 4836; egli insegna agli uomini il comandamento dell'amore 4338; egli ha dato il comandamento di amare i nemici 4328 4773; i credenti devono amare come Cristo 4123 4166 4613s; nella sua risurrezione Cristo ha rivelato il Dio dell'amore misericordioso 4681; la Parola di Dio rivela e insegna che la legge fondamentale della perfezione umana e perciò della trasformazione del mondo è il nuovo comandamento dell'amore 4338; virtù dell'amore: L 2e, L 3a (amore verso se stessi come obbligo fondamentale); L 4a (amore del prossimo); L 5f (principio di solidarietà); cf. A 1c (tappe della rivelazione).

Il mistero della Trinità fu rivelato nella storia della salvezza soprattutto in Cristo 4522; in Cristo: - risplende l'autorivelazione di Dio 4202; – : si porta a compimento la rivelazione di Dio 4207; – : si illumina il mistero dell'uomo 4322; – : le verità sull'uomo trovano la loro origine e raggiungono il loro apice 4322; – : gli uomini trovano la pienezza della vita religiosa 4197; – : viene illuminato l'enigma della sofferenza e della morte 4322; Cristo nella rivelazione del Padre e del suo amore manifesta l'uomo a se stesso e gli dischiude la sua vocazione 4322 4332; l'autorivelazione di Dio in Cristo palesa la verità più intima di Dio e del disegno salvifico dell'uomo 4202; mediante la rivelazione nel suo Figlio Dio dà una risposta alla domanda circa il significato della vita, dell'operare e della morte dell'uomo 4341; cf. A 1a (precisazioni concettuali dell'evento della rivelazione); A 1c (tappe della rivelazione); C 4fh (Cristo, l'uomo perfetto)

Cristo manifesta l'uomo all'uomo 4640; questa è la motivazione relativa all'uomo e la peculiarità della redenzione 4640; nella redenzione l'uomo scopre nuovamente la grandezza, la dignità e il valore della sua umanità

4640; l'uomo che si voglia comprendere fino in fondo deve rifugiarsi con la sua paura, i suoi dubbi, la sua debolezza e peccaminosità, la sua vita e la sua morte in Cristo 4641; per ritrovarsi deve appropriarsi di tutta la verità dell'incarnazione e della redenzione 4641; questo profondissimo stupore sul valore e la dignità dell'uomo si chiama vangelo e cristianesimo 4642; cf. C 4fh (Cristo, l'uomo perfetto).

Cristo mostrò la via della vita 801; egli è la via verso la salvezza 4136 4197; mediante il suo patire ha dato un esempio e aperto la via che gli uomini devono seguire affinché vita e morte vengano santificati e ricevano nuovo significato 4322; la via di Cristo non è la via dell'autoaffermazione, dell'odio o della violenza, ma della donazione disinteressata. Egli richiede una sequela radicale che abbraccia l'intero uomo, tutti gli uomini, l'intero cosmo 4613s; egli con il suo esempio ammaestra gli uomini che è necessario portare la croce che carne e mondo impongono a coloro che cercano la pace e la giustizia 4338; chi segue Cristo, l'uomo perfetto, diventa lui stesso maggiormente uomo **4341**; cf. C 4jf (chiamata dell'uomo al dono di sé); L 2e (virtù dell'amore); L 2f (unione a Dio: dono di sé); L 4a (amore del prossimo).

La via principale della Chiesa è Gesù Cristo 4643; Cristo ha rivelato l'uomo nella sua interezza come via della Chiesa. Questa via passa attraverso il mistero dell'incarnazione e redenzione 4644; egli è la via verso il Padre e la via verso ogni uomo 4643; la via da Cristo agli uomini 4643; cf. G 2bd (missione e compito della Chiesa); G 7aa (Chiesa, mondo e genere umano).

Cristo è la luce dei popoli 4101; egli è la via, la verità e la vita 4197.

Cristo ebbe sempre coscienza messianica *(3432) 3435*; egli operò miracoli e profezie per mostrare che egli è il messia (178) 2753 (3006) **3009** (3034) *3428 3485*.

Cristo insegna attraverso la Chiesa 3806; egli annuncia particolarmente attraverso il ministero dei vescovi la Parola di Dio a tutti i popoli 4145; cf. G 3cd (Chiesa ed evangelizzazione o missione); G 4bc e 6ba (partecipazione dei credenti/laici all'ufficio profetico di Gesù Cristo); H 3 (ministero della predicazione dei vescovi); part. H 3a (precisazioni generali circa il ministero della predicazione dei vescovi); H 5 (ufficio ministeriale dei presbiteri); H 6 (ufficio ministeriale dei diaconi).

E 3bc **Il sacerdozio di Gesù Cristo**. Cristo è il sommo ed eterno sacerdote ([a]sommo sacerdote) 4106 [a]4125 4153 4160 [a]4615; unto [a]*con lo Spirito Santo* [a]4005 4106; egli porta a compimento il sacrificio e il sacerdozio dell'Antica Alleanza 1739; cf. E 1c (salvezza dei pagani e dei credenti dell'Antica Alleanza).

Cristo concede [a]*ai ministri e al popolo* di partecipare al suo ufficio sacerdotale [a]4160; il sacerdozio comune di tutti i credenti e il sacerdozio ministeriale partecipano ambedue dell'*unico* sacerdozio di Cristo 4126.

La liturgia è compimento dell'ufficio sacerdotale di Cristo 4007; Cristo nella Chiesa è sacerdote e offerta sacrificale 802; nel sacrificio della messa egli è presente nella persona del ministro e nelle specie eucaristiche 4007; cf. K 5b (la mensa del Signore nella Chiesa).

La morte sulla croce fu un sacrificio 1083 **1740s 1743 1753s** (3316) 3339 3847s; Cristo, il sommo sacerdote, è il sacrificio pasquale che redime dai peccati 4615; l'unico sacrificio della Nuova Alleanza è il sacrificio di Cristo 4153; egli ha offerto se stesso come sacrificio (1983) **1740** 3678 3847; egli ha versato liberamente il suo sangue come agnello innocente 4322; egli offerse se stesso al Padre una volta per sempre come sacrificio immacolato 4153; [a]*nel suo sangue* egli ha fondato una Nuova Alleanza 4122 [a]4223; egli ha offerto il suo sacrificio non per sé, ma per gli uomini 261; questi sono stati acquistati nel sangue di Cristo e riuniti nell'*unica* Chiesa 4170; Cristo ha acquistato la Chiesa con il suo sangue 540 575 4124; egli offerse se stesso per santificarla 4165; la sofferenza del creato viene accolta su di sé dal crocifisso che offre la sua vita in sacrificio per tutti 4615. **S**

Il sacrificio di Cristo rimane valido dopo la sua morte, anche se [a]*fu compiuto sulla croce una volta per sempre* e viene rinnovato sacramentalmente ([b]nell'eucaristia) 1740 [a]3339 [b]4722; fu continuato dopo la sua morte 4153; ripresentazione del sacrificio di Cristo nella celebrazione della messa da parte della Chiesa 4153 4573; il sacrificio eucaristico è la ripresentazione incruenta del sacrificio cruento della croce e la sua memoria **1740s** 1743 3339 3847s 4006; Cristo ha offerto se stesso sulla croce ad onore del Padre e per la salvezza di tutti i popoli e si offre ininterrottamente nella celebrazione dell'eucaristia 4852; nel sacrificio eucaristico il sacrificio della croce continua fino al ritorno di Cristo 4047; nutrendo gli uomini con il suo sangue Cristo li fa partecipare alla sua vita 4168; cf. E 2ea (operare del Signore innalzato nella Chiesa); J 1c (effetto della liturgia); K 5bb (attualizzazione e compimento del sacrificio di Gesù nella cena del Signore).

Cristo battezza, santifica e offre il sacrificio mediante la Chiesa 3806 4007; egli amministra ai credenti mediante i vescovi i sacramenti della fede 4145; cf. G 4bd; 6bb (partecipazione dei credenti/laici all'ufficio sacerdotale di Gesù Cristo); H 1b (articolazione gerarchica dell'ufficio ministeriale); H 4 (ministero di santificazione dei vescovi); H 5 (ufficio ministeriale dei presbiteri); H 6 (ufficio ministeriale dei diaconi); K 5cb (competenza dei vescovi e dei presbiteri ordinati nell'offrire la cena del Signore); K 8a (il sacerdozio della Nuova Alleanza).

La regalità di Gesù Cristo. La fede dei simboli in Cristo re e nel suo regno 3f; cf. M 3bf (vita eterna e regnare con Cristo). **E 3bd**

([a]Unicamente) Cristo è ([a]in senso proprio e illimitato) re [a]3916 4133 4853; egli è re anche come uomo 3250-3252 3675; fondamento della sua dignità regale è l'unione ipostatica e il suo merito come redentore 3250-3252 3676 3913-3915.

Significato e natura del suo potere regale 3677; a Cristo è dato ogni potere in cielo e sulla terra 4148 4338; il suo potere regale si estende all'intera umanità 791 3350s 3678s; Cristo è il re, servire il quale significa regnare 4162; egli venne nel mondo per salvare, non per giudicare, per servire, non per essere servito 4303 4445.

Il regno di Cristo è il regno della verità, della vita, della santità, della grazia, della giustizia, dell'amore e della pace; in esso il creato sarà liberato della libertà della gloria dei figli di Dio 4162 (4339 4481); Cristo fa partecipare i

credenti al suo regno 540 4162 (4339); cf. C 5d (regno di Dio e di Cristo come meta della storia); E 2bb (operare di Cristo tra gli uomini); E 2fc (compimento e consegna del regno di Dio mediante Cristo); G 2bb (sacramentalità della Chiesa : Chiesa e regno di Dio); M 1 (inizio del regno di Dio nella storia); M 3be (compimento del mondo); M 3bf (vita eterna e regnare con Cristo).

Cristo, il principe della pace 4488; Cristo come origine [a]*dell'unità* e della pace [a]4124 4198; egli dona la pace che il mondo non può dare 4488; cf. C 4gc (giustizia e pace).

Cristo non è solo redentore, ma anche legislatore **1571**.

Cristo nelle professioni di fede viene chiamato l'[a]*unico* Signore 2f [a]4 5 11//30 36 [a]40//51 60 62s [a]71 76 [a]125 [a]150.

Cristo è – : costituito Signore mediante la sua risurrezione 4338; – : Signore di tutte le cose ([a]di tutti) 3913 [a]4158; – : Signore e re del mondo intero 4853; – : Signore della storia umana e [a]*della storia della salvezza* [a]4341 4610 4612; – : Signore dei tempi 4186; – : il capo di tutti 4141; il Padre costituisce Cristo Signore del mondo e dalla storia 4616; cf. C 5b (Cristo e il fine della storia); Cristo regna su quanto è celeste e terrestre 4114; il suo regno non avrà fine 41s 44 46 48 60 150; egli è animatore di un mutamento veramente sociale 4610.

Cristo è: – : Signore e maestro della Chiesa 4310 (4530); – : il capo della Chiesa, [a]*a cui essa è soggetta* [a]4114 4117 4123 4132 4133 4170 4616; la Chiesa gli è unita 4152; cf. G 1be (la Chiesa rimane l'opera della SS. Trinità); G 2a (denominazioni della Chiesa).

Cristo guida mediante la Chiesa 3806; egli guida la Chiesa mediante il papa e i vescovi 4119 4137 4145; cf. G 4be e 6bc (partecipazione dei credenti/laici all'ufficio regale di Gesù Cristo); H 2 (ministero pastorale dei vescovi); part. H 2a e H 2c (precisazioni generali circa il ministero pastorale dei vescovi); H 5 (ufficio ministeriale dei presbiteri); H 6 (ufficio ministeriale dei diaconi).

4. L'invio di Gesù Cristo, opera del Dio trinitario

E 4a a. - Opera della SS. Trinità

La *divina Trinità* ha operato comunemente nella sua interezza l'incarnazione 491 535 571 801 3327.

Cf. B 4ca (unità dell'operare delle persone divine nella creazione e nella storia della salvezza).

E 4b b. - Opera del Padre

L'invio di Gesù Cristo da parte del Padre 101 145 527 538 1522 3806 4005 4103 4120 4132 4141 4153 4172 4204 4480 4522; cf. B 1g (Dio manda suo Figlio).

Il piano della creazione non può venire separato dal piano della redenzione

4579; Dio Padre volle dall'inizio condividere in Cristo la sua gloria con gli uomini 4814; il piano di Dio inizia in Cristo e ha in lui il suo apice 4814; il disegno di Dio ha stabilito Cristo origine della salvezza per il mondo 4141; cf. F 1 (la misericordia di Dio e la sua volontà salvifica universale); part. F 1c (volontà salvifica universale di Dio in Gesù Cristo).

Cf. A 1a (precisazioni concettuali dell'evento della rivelazione: l'intenzione di Dio); A 1c (tappe della rivelazione); B 4cb (peculiarità dell'operare delle persone divine nella creazione e nella storia della salvezza); C 1ga (Dio come Signore dell'universo e della storia).

c. - Opera del Figlio E 4c

Il Figlio di Dio volle assumere la natura umana 3274; egli ha patito volontariamente ([a]non per destino) 6 62s 423 442 502 [a]*1364*; Gesù per adempiere il compito ricevuto dal Padre si consegnò liberamente alla morte in croce, scopo della sua esistenza 4615.

Il Figlio di Dio ha assunto la natura umana ad onore dell'uomo compiendo un connubio misterioso con l'intero genere umano 3274.

Il piano dell'amore di Cristo è di rinnovare tutto in cielo e sulla terra 4345.

Il Figlio di Dio venne per la salvezza [a]*di tutti* gli uomini, ([a]*per salvare il genere umano*, [c]*non per giudicare*) 40//63 [b]64 [b]72 76 125 150 272 301 [b]442 500 681 [b]801 [a]901 [b]1337 2529 4172 [bc]4303 [b]4310 [b]4345 [bc]4445 [b]4494; egli fu mandato affinché tutti divenissero figli di Dio 1522; egli venne per la redenzione (liberazione) degli uomini ([a]*poveri*) dal peccato 55 144 146 485 491s 533 1400 4313 4615 [a]4632; egli venne per liberare tutti gli uomini da tutte le forme di schiavitù 4480; egli venne per espiare i delitti del popolo 4120; egli è morto e [a]*risuscitato* per tutti (i peccatori) [a]4310 4322 4332 4338; Cristo persegue l'intento della sua grazia verso i peccatori con sapienza e pazienza 4186; vengono condannate affermazioni che negano la redenzione come scopo *723* 1880; cf. E 3a (Cristo come mediatore della salvezza).

Il fatto che il Verbo incarnato è, quanto al sesso, maschile, non può essere separato dal piano di salvezza 4601.

L'opera di Cristo: E 2 (i misteri della vita, morte e ed esaltazione di Cristo); E 3 (Gesù Cristo, il redentore).

Cf. B 4cb (peculiarità dell'operare delle persone divine nella creazione e nella storia della salvezza).

d. - Opera dello Spirito Santo E 4d

Allo *Spirito Santo* viene attribuita l'incarnazione 10//30 42 61-64 72 150 291 442 485 571 801 3923 (4172 4178); lo Spirito Santo alla diede alla Vergine la fecondità 292 533; egli formò il corpo di Cristo nel seno della Vergine 3924.

Lo Spirito Santo offre a tutti la possibilità di unirsi al mistero pasquale 4322.

L'operare dello Spirito Santo nella nascita, vita, morte e risurrezione di Cristo e l'operare del Signore innalzato mediante lo Spirito: E 2; spec. E 2a (concepimento e nascita di Gesù Cristo).

Cf. B 3bd (l'operare dello Spirito Santo nella storia della salvezza); B 4cb (peculiarità dell'operare delle persone divine nella creazione e nella storia della salvezza).

5. La formulazione concettuale del mistero di Gesù Cristo

E 5a a. - Gesù Cristo è una sola sostanza con il Padre

La fede dei simboli in Gesù Cristo Figlio di Dio 2-5 10-30 36 41//51 60-64 71 76 **125** **150**; altri passi in B 2a (la fede in Gesù Cristo come Figlio di Dio).

Gesù Cristo è vero (verus) Dio 29 41//51 72 74 105 **125** 142 **150** 189 209 252s 256 272 **293s** **301** 317s 325 402 427 431 442 547 **554** 619 681 852 2529; Cristo non viene solo chiamato Dio in concomitanza 259; vengono condannate affermazioni che negano la sua divinità: [la Parola è divenuta simile agli ordini celesti] 406; [il Figlio di Dio non esisteva prima della nascita da Maria] 157 453; Cristo viene erroneamente equiparato a Platone, Manicheo, Epicuro o Marcione 435.

Gesù Cristo è perfetto (perfectus) Dio 72 76 272 **301** 402 442 491 496 500 534 545 **554** 561 564 681 852 2529: completo (plenus) Dio 564; intero (totus) Dio 355 413 442; viene condannato: [Cristo aveva una partecipazione minore alla divinità] 149.

Gesù Cristo viene chiamato [a]*Parola*, [b]*Forza*, [c]*Sapienza* [abc]113 [a]178 [a]250.

Gesù Cristo (come Figlio di Dio) è uguale al Padre, della stessa sostanza di lui, ecc: B 2c (formulazione concettuale della divinità del Figlio); B 4bb (eguaglianza delle Persone tra di loro); vengono condannate le affermazioni opposte 1880.

Gesù Cristo non era soggetto al patire (ad essere ferito) quanto alla sua divinità ([a]contro i teopaschiti) 166 [a]196s 293s 297 [a]300 318 [a]367 442 492 504 635s 681 801 852 [a]2529; il suo svuotamento non fu una mancanza di potenza 293.

La divinità di Cristo può essere dimostrata dai miracoli *3428*; Cristo compì i mircoli non per forza estranea 260.

Come Dio Gesù Cristo non era predestinato 536.

Cf. B 2 (Gesù Cristo, il Figlio unigenito di Dio); B 4b (strutturazione concettuale della Trinità).

E 5b b. - Gesù Cristo è una sola sostanza con gli uomini

E 5ba **Uguaglianza in tutti i contrassegni essenziali della natura umana**. Gesù Cristo è vero uomo 72 74 189 **293s** **301** 325 (401) 402 414 442 454 533 547 **554** 619 681 852 1337 2529; egli viene chiamato «Figlio dell'uomo» 189 250 317 368 420 442 491 535 619 791; l'autenticità del corpo fu assunta dal corpo della madre Maria 292; nato dalla Vergine Maria egli è veramente diventato uno di noi 4322; Gesù è della sostanza della madre 76; egli come uomo è mandato agli uomini 4204; egli è preso dagli uomini 4125; egli possiede una natura umana comune con gli uomini 4550.

La natura assunta non era una sostanza celeste 300; vengono condannati gli errori dei doceti: [il Figlio di Dio non ha ricevuto nulla da Maria, ma la trapassò con un corpo celeste] 1341; [il Figlio assunse solo un corpo apparente] 46 48 189 357 359 401 1340; contro tali errori viene accentuato: Cristo nacque *veramente*, egli ha *veramente* sofferto, ecc. 1338.

Gesù Cristo è perfetto uomo 44 46 48 72 76 144 146 272 **293** 301 357 402 442 485 491 500 534 **554** 561 564 852 2529 3923 4338 4341 4345; cf. C 4fh (Cristo, l'uomo perfetto); uomo completo 564; uomo integro 148 355 413; uomo senza diminuzioni 505 3923; egli ha assunto l'intero Adamo 147s; in lui la natura umana è stata assunta, non abolita 4322; vengono condannate affermazioni opposte: [il Figlio di Dio ha assunto solo una natura umana incompleta] 74 146 149; [il corpo di Cristo non aveva un'anima (sensibile), essa fu sostituita dalla divinità] 148 159 195 359 534 1342s; [Cristo in quanto è uomo non è qualcosa] 749s.

S

Cristo come fratello degli uomini 4158 4177 4322 4332 4550; cf. E 2ba (comunione di Cristo con gli uomini).

Gesù Cristo è della stessa sostanza degli uomini ([a]della madre) 272 **301** 357 430 442 504 547 [a]619 2529 (4220).

Gesù Cristo ha assunto un'anima umana (dotata di intelligenza) ([a]*anima*), un'intelligenza ([b]*intellectus*), una sensibilità ([c]*sensus*), un corpo ([d]*corpus*), una carne ([e]*caro*) [abd]44 [abd]46 [abde]48 [e]60 [ace]72 [abc]148 [a]159 [ae]166 [ae]**250** [ad]299 [ad]**301** [ae]325 [ad]357 [ae]485 [ae]547 [ad]**554** [ae]801 [ad]900 [ad]2529.

Gesù Cristo ha assunto la natura umana in nulla mutata, assieme agli appetiti dei sensi e a tutti gli impulsi naturali 3923; il suo corpo dispone di tutte le facoltà dei sensi e della percezione, in modo anche maggiore dei corpi degli altri uomini 3924.

Come uomo Cristo soggiacque ai bisogni umani: egli ha fatto sue tutte le conseguenze della condizione peccaminosa dell'esistenza 4494; egli ha condiviso le condizioni umane dell'esistenza: sofferenza, fatica, morte 4632; egli ebbe fame, sete, pianse, sopportò tutte le pesantezze del corpo 189 791 4322; egli ha lavorato con mani umane, ha pensato con l'intelligenza umana, agito con la volontà umana, amato con il cuore umano 4322; egli può comprendere le debolezze umane 4615; particolarmente egli era soggetto a patire ([a]contro errori che lo negano) 105 166 189 [a]197 [a]**293** 297 442 492 504; a causa della sua umanità lo contrassegnava sia il poter morire che il non voler morire 564; egli ha partecipato alla comunità degli uomini: E 2ba (comunione di Cristo con gli uomini).

Non può essere separato dal piano salvifico il fatto che Cristo è uomo (non donna) 4601

Come uomo Gesù è limitato 606.

Come uomo Cristo era predestinato 536.

Il natale di Cristo e le domeniche vengono celebrate nella fede nella vera umanità di Cristo 454.

Disuguaglianza quanto al peccato. Il Figlio di Dio assunse l'uomo senza il peccato 44 46 48 74 148 159 **293** **301** 442 487 490 496 505 533 539 547 **554** 561 564 619 1347 2529 4322; egli non conobbe il peccato 261 4120; il peccato non poté macchiarlo 291; dalla Madre del Signore fu assunta la natura, non il peccato 294. **E 5bb**

In Cristo non ci fu nessun vizio di passioni umane 130 148; nessuna discordia degli appetiti, nessun scontro di volontà, nessuna tentazione da allettamenti 299; i suoi affetti erano sotto la guida della divinità e dello Spirito 299.

Viene spiegata la frase «Cristo divenne per noi peccato» 539.

E 5c c. - L'UNIONE DELLE NATURE UMANA E DIVINA IN GESÙ CRISTO

E 5ca **Dato di fatto dell'unione**. Cristo è insieme Dio e uomo 76 253 272 292-295 402 534.

Il concetto di *una sola* persona di Cristo generata secondo la natura divina prima dei tempi dal Padre e secondo la natura umana nel tempo da Maria, la Vergine 4520; fa parte del mistero dell'incarnazione sia la divinità di Cristo che la realtà e la forza della sua dimensione umana e storica 4611.

Cristo è [a]*da due* e [b]*in due* nature [b]**302** [ab]414 [ab]420 [ab]442 [ab]**506** ([ab]543) [ab]545 [ab]548 [ab]**555** [b]681 [ab]852 [b]2529.

([a]Viene condannata) l'inconsueta concezione di Giuliano di Toledo: Cristo è nelle tre sostanze della Parola, del corpo e dell'anima 535 567 [a]613.

Gesù Cristo, sebbene Dio e uomo, è *uno solo*, non due (persone) 76 272 302 555; il Figlio di Dio possiede una natura umana a lui unita 4112; le nature convengono in una vera unione 250; quest'unione viene paragonata all'unione di anima e corpo nell'uomo 76.

La questione se il sangue di Cristo fosse separato dalla divinità nei tre giorni della morte rimane discussa 1385 (cf. 2663).

E 5cb **Le due nature nell'unione**. Questa unione si realizzò mantenendosi le peculiarità di ambedue le nature **293** **302** (317) 402 413 442 **509** 543 548 **555** 561 (564) 1337 2529; la differenza delle nature non è abolita a causa dell'unione **250** **302** 507 548 **555** 2529.

Il Figlio di Dio è totalmente nel suo e totalmente nel nostro **293** 413 442.

In Cristo le azioni sono comuni: la carne non agisce senza il Verbo, il Verbo non senza la carne 317s; l'attività comune viene chiamata teandrica **515**.

Le azioni di Cristo mantengono le loro peculiarità naturali: ognuna delle due nature, la divina e l'umana, agisce in comunanza con l'altra in ciò che le è proprio **294** (317 488) 548 **557** (558); perciò l'agire teandrico è duplice: uno divino e uno umano **515**.

Le due volontà e attività naturali in Cristo vengono accentuate contro i monoteleti 498 **500** **510s** 512-516 543 548 **553** **556s** 558 561 564 572 681 1346 2531; le due volontà in Cristo non sono l'una opposta all'altra; ([a]solo comprendendole come tali papa Onorio le ha condannate) [a]487 496-498 544 556 (564) 572 2531.

Le nature in Cristo sono unite senza confondersi (inconfuse) (contro i monofisiti) 76 272 (300) **302** 359 368 402 413s 425 428 430 442 488 500 506-508 543 548 555-557 561 564 619 2529; Cristo è *uno solo* senza mescolanza 297 317 358s 681.

Il Verbo è divenuto uomo senza mutarsi ([a]*immutabiliter*, [b]*inconvertibiliter*), cioè [c]*senza mutamento o cambiamento del Verbo e della natura della carne* [a]**302** [ab]357s [c]402 [b]413 [c]442 [b]488 [a]543 [b]**555-557** [b]564 1345 [a]2529; la carne non

fu trasformata nella natura del Verbo (294) 428 548; il Verbo non fu trasformato in carne o anima ([a]neppure in una parte) 76 250 [a]297 357-359 428 534 548; di due nature non si fece *una sola* natura o sostanza della divinità e della carne 203 300 (359) 429.

Il Figlio di Dio non perse nella sua incarnazione ciò che egli era 72; non ha avuto in sé né perdita [a]*né crescita* 72 [a]291 [a]297 318; sebbene egli dimorasse nella carne, non si è mai tuttavia allontanato dal Padre 165 294 369 442 485 540 619; il suo trono non fu mai vuoto *1097*.

Le nature in Cristo sono unite in modo inseparabile (inseparabiliter); (non possono venir separate) **302** 317 420 534 **555-557** 561 564 619 (1337) 2529; così pure le volontà e le attività 544; Verbo e carne rimangono in *uno*, e *uno* è in ambedue 297. S

Le nature in Cristo sono unite in modo indiviso (indivise) 297 **302** 317 413s 420 (430) 442 488 506-508 548 **555-557** 561-564 681 133 7 2529; secondo i cirilliani le due nature si uniscono nel senso di un'unione o composizione naturale ovvero secondo la sostanza 254 424-426 430 436 508; perciò secondo loro in Cristo c'è «*una sola* natura incarnata di Dio Verbo» 505; la distinzione delle nature viene riconosciuta «solo mediante la ragione» 428 543 548.

Vengono condannate le affermazioni dei nestoriani sull'unione delle nature, particolarmente: [[a]sono congiunte solo secondo un'unione di dignità, potenza o dominio; [b]Cristo è semplicemente un uomo, che a motivo della maggiore grazia viene detto divino; [c]le denominazioni «uomo che porta in sé Dio», «uomo pieno di Dio»] 251a-e 252-263 [a]254 [c]256 [a]262 [a]401 [ab]424 [a]425s [c]613 [b]1339.

L'unione delle due nature nell'unica persona. L'incarnazione avvenne [a]*solo nel Figlio*, non [b]*nel Padre o nello Spirito Santo* oppure [c]*nell'intera Trinità* [ab]325 [a]491 [a]533 [a]c535 [a]c571 [ab]791. E 5cc

Il Figlio di Dio ha assunto l'uomo in ciò che è proprio del Figlio, non in ciò che è comune alla Trinità 491 535; il Verbo di Dio fa propria la nascita della sua carne **251** (355).

Il Verbo divenne uomo accogliendo nell'unità dell'ipostasi un corpo e un'anima razionale (oppure un corpo animato da un'anima razionale) (44) **250s** 253 413 (442) **900**; l'umanità di Gesù esiste assunta nella persona eterna 4520; l'unità in Cristo è un'unità delle nature nell'ipostasi (76) 416s; la divinità e l'umanità formano nella persona del Figlio l'*unico* Cristo 2528; Cristo ha nella divinità del Verbo la medesima persona 299.

La natura assunta serve al Verbo divino come organo vivo di salvezza a lui inseparabilmente unito 4118; l'umanità di Cristo fu nell'unità della persona del Verbo strumento della nostra salvezza 4005.

Le peculiarità delle due nature di Cristo convengono nell'*unica* persona e ipostasi 189 **302** 317s 325 359 413 485 2529 3905.

La natura umana non fu prima creata e poi assunta, ma fu creata al momento stesso dell'assunzione **251** 298s 402 405 416s 419 442 479; l'anima di Cristo non esisteva prima dell'incarnazione 404; il Verbo non ha portato giù dal cielo un corpo 359; la carne di Cristo non fu creata dal nulla 299.

In Cristo non ci sono due Figli, uno prima, l'altro dopo l'incarnazione, ma in lui è un solo e medesimo Figlio 148 158 272 **301s** 325 359 420 485.

Cristo non è diviso in due persone **302** 402 423//428 500 548 555 1344 2529; in una tale divisione la Trinità cederebbe il posto a una quaternità delle persone 402 (426) 491 534.

Cristo non è un puro uomo ([a]spoglio della divinità) su cui discese il Verbo per abitarvi **251** 251c-e 262 [a]420 1344; non è una persona umana unita a Dio solo per la grazia 401 (424 1339) 1334; vengono condannate le denominazioni «uomo che porta in sé Dio» e «uomo pieno di Dio» 256 613.

Il Verbo di Dio è Figlio dell'uomo né a motivo dell'assunzione di una persona né a motivo solo della volontà **250**; viene condannata l'espressione «uomo assunto» («homo assumptus») nel senso di un'autonomia della natura umana accanto al Verbo 3905; così pure l'espressione «Dio umanizzato» («deus humanatus») 613.

Vengono condannati determinati asserti circa l'unione ipostatica *3227 3427-3431*.

Nuovi errori in riferimento alla fede nel Figlio di Dio divenuto uomo: il concetto dell'*unica* persona di Cristo viene svuotato 4520; l'affermazione: [l'umanità di Gesù non esiste come assunta nell'eterna persona del Figlio di Dio, ma piuttosto in se stessa come persona umana] 4520; non sono sufficienti gli asserti: [la particolare presenza di Dio in Gesù fa sì che egli stesso sia il vertice supremo della rivelazione divina] 4520s; [Gesù può essere chiamato Dio per il motivo che nella sua persona umana Dio è presente in modo supremo] 4521.

E 5cd **Permanenza dell'unione**. L'unione delle nature in Cristo continua a sussistere [a]*insolubilmente* [a]355 358 414; anche nel Cristo glorificato, che è asceso al cielo nella stessa carne, siede alla destra del Padre e verrà per il giudizio 46 48 167 297 502 791.

5ce **Carattere misterioso dell'unione ipostatica**. L'incarnazione come [a]*«generazione mirabilmente singolare»* è incomprensibile e inspiegabile 250 [a]292.

E 5d d. - Conseguenze dall'unione ipostatica

5da **Figliolanza naturale**. La fede in Gesù Cristo, Figlio di Dio: B 2a; E 1a; E 5a.

Gesù Cristo è Figlio del Padre non a motivo di adozione o di grazia, ma secondo natura e in senso proprio 526 595 610-615 619 681 852; viene condannato: [Cristo è stato trovato degno di venir adottato come Figlio] 434.

5db **Visione beatifica**. Essa spettò a Cristo dal primo momento dell'incarnazione 3812.

5dc **Conoscenza**. L'anima di Cristo ebbe a disposizione la conoscenza già dal momento dell'incarnazione 3812.

Cristo è onnisciente 476; egli conosceva anche il giorno del giudizio finale ([a]ma solo in forza della sua divinità) 419 [a]474-476; vengono condannati errori circa la conoscenza e la coscienza di Cristo 419 *3428 3432-3435 3645-3647*.

5dd **Assenza di peccato e santità**. Il Verbo incarnato si distingue dagli uomini solo quanto al peccato: E 5bb (diseguaglianza rispetto al peccato); la volontà di Cristo non è opposta a Dio, ma totalmente divinizzata 556; viene condannato: [Cristo dovette perfezionarsi e unicamente dopo la risurrezione di-

venne pienamente senza peccato] 434; [in Cristo non c'era lo Spirito del timore del Signore] *731*; cf. B 1b (volontà di Dio: Dio è santo).

Adorazione e culto. Cristo deve essere adorato dagli angeli e dagli uomini [a]*nelle due nature indivise* [a]420 1823 3676; deve venire adorato in *un solo* atto d'adorazione che include la sua carne ([a]*poichè essa è unita alla divinità*), non in *due* (cioè in uno per il Verbo e in un altro per l'uomo), [b]*né mediante simultanea adorazione dell'uomo assunto* [b]259 431 [a]2661; viene condannato: [Cristo nella persona del Verbo deve venir adorato come l'immagine di un imperatore] 434. **E 5de**

Si può dirigere preghiere alla persona di Cristo (anche se egli è il mediatore) 3820.

Gesù a motivo della sua adorazione come Figlio di Dio nel culto non fu trasformato in una persona «mitica» e la sua dottrina non fu per questo sfigurata 4405. **S**

È da condannare un'adorazione in cui l'umanità di Cristo e la sua carne vengono adorate indipendentemente dalla divinità, per se stesse 431 2661 2663; si discute sul problema dell'adorazione del corpo di Cristo nei tre giorni della sepoltura 2663; l'adorazione del sangue versato nella passione dipende dall'interrogativo, su cui non si è ancora deciso, se il sangue fosse separato dalla divinità 1385.

Il culto del Cuore di Gesù è appropriato nel senso in cui è approvato dalla Chiesa 2661; si riferisce infatti a Cristo stesso 3353; il Cuore di Gesù viene adorato essendo inseparabilmente unito alla persona del Verbo 2663 3992s; nel Cuore di Gesù viene adorato un simbolo e un'immagine dell'amore di Cristo 3353 3922-3925.

Cf. J 1ef (adorazione e culto di Cristo).

e. - Le regole del linguaggio cristologico **E 5e**

Comunicazione degli idiomi. Si può dire – : «il Verbo è nato secondo la carne» **251**; – : «Cristo è uno della (oppure: dalla) Trinità» (oppure «uno delle tre persone») 401s 432 485 561; – : «uno della Trinità ha patito» 401; – : «[a]*Dio* ([b]*il Verbo di Dio*) ha patito nella carne» [b]263 [a]401; – : «il Figlio di Dio era soggetto al patire, è morto» 105; viene condannato: [Dio, il Verbo, è mortale] 359. **E 5ea**

I titoli «Madre di Dio» e «Genitrice di Dio» si fondano nella comunicazione degli idiomi **251** 401; cf. E 6ba (realtà e natura della maternità di Maria).

Distribuzione degli asserti su Cristo. Talora con gli asserti su Cristo è intesa l'*unica* persona, talora gli asserti vengono riferiti alle singole nature 273 **295**; le denominazioni non sono da ascriversi a nature separate o a due persone 255 418. **E 5eb**

6. Maria, la Madre di Gesù Cristo

a. - Maria nei simboli di fede della Chiesa **E 6a**

La fede dei simboli 10-30 42//64 72 150.

E 6b b. - La maternità di Maria

E 6ba **Fatto e natura della maternità**. Il Verbo di Dio prese da Maria un corpo animato razionalmente, con cui si unì nell'ipostasi **251** 442; Maria generò secondo la carne il Verbo di Dio divenuto carne 252; la natura divina del Verbo non prese da Maria l'inizio del suo essere **251**; il Verbo di Dio ha unito a sé dalla concezione il tempio che egli ricevette da Maria 272; la Vergine Maria accolse il Verbo di Dio nel suo cuore e nel suo corpo e diede alla luce la vita per il mondo 4173; vengono condannate affermazioni che negano la vera maternità di Maria: [[a]*il Figlio di Dio ha trapassato Maria con un corpo celeste senza ricevere nulla da lei*; [b]*Maria ha generato un puro uomo*] [b]427 [b]437 [a]1341 1880.

A motivo di ciò (della comunicazione degli idiomi) Maria viene chiamata [a]*veracemente* e [b]*in senso proprio* Genitrice di Dio (Deipara, Dei genitrix, τεοπόκος) **251** 271s 300 416 427 442 485 [ab]547 [ab]555 [a]2528s; viene condannato il rifiuto di questo titolo: [Maria è solo in senso improprio o in base alla sua relazione Genitrice di Dio; a lei possono spettare solo le denominazioni «genitrice dell'uomo» o «genitrice di Cristo»] (251d) 427 437.

E 6bb **Verginità della maternità**. In generale 10-30 42//64 72 144 150 251s 271s 291s 299 442 533 571 748 1880; senza seme d'uomo ([a]«senza macchia») 44 62s 189 368 [a]503 [a]533 [a]547 [a]619 [a]1337 [a]1400 (qui in doppio senso) 4177; Maria fu sempre vergine, anche [a]*nel parto* e [b]*dopo il parto*, oppure: solo Cristo è nato da lei 44 46 [b]291 [ab]299 [a]368 [ab]442 [b]485 491 502 [b]503 547 [ab]571 572 619 681 801 852 [b]1400 1425 [ab]1880; viene condannata l'affermazione di un concepimento dal seme di Giuseppe 1880.

Nessuna [a]*concupiscenza*, nessuna [b]*doglia del parto* quali *conseguenze del peccato originale* [a]294 [a]299 [b]748.

Libero assenso di Maria all'incarnazione di Gesù Cristo 357 3274 4177.

Cf. D 2b (genere umano sotto il peso dell'eredità del peccato).

E 6bc **Dignità della maternità**. Maria si tiene ferma al proposito della verginità e diventa madre per dono di Dio 4836; come Madre di Cristo, l'uomo-Dio, Maria è posta più in alto di ogni altra creatura 3260 3917 4173; la sua gloria si basa su questa dignità 3900; redenta in maniera eminente in vista dei meriti di suo Figlio, ella è la madre del Figlio di Dio e perciò la figlia del Padre amata con preferenza e il santuario dello Spirito Santo 4173; Maria nella Chiesa ha il posto più elevato, dopo Cristo 4174; cf. G 3bb (santità della Chiesa).

Maria è la madre spirituale dei credenti: E 6de.

E 6c c. - L'elezione di Maria

E 6ca **La divina provvidenza scelse Maria** e la predestinò 1400 2800 3902 4173 4178; Maria è entrata nel modo più profondo nella storia della salvezza 4178.

Cf. F 1d (elezione di Dio per grazia).

E 6cb **Perfetta redenzione di Maria**. Anche Maria deve essere annoverata tra i discendenti di Adamo inclusi nella redenzione universale di Cristo (3903) 3909s; Maria fu – : redenta nella maniera più perfetta 3909; – : redenta in vista dei meriti di suo Figlio in modo eminente 4173.

Cf. E 3a (Gesù Cristo, il mediatore della salvezza); F 1 (la misericordia di Dio e la sua elezione per grazia).

Preservata dal peccato originale. L'eccezione dalla legge generale del peccato originale non è formulata in Leone I: Cristo da sua madre ha assunto la natura, non il peccato (con cui si allude al peccato originale) 294; dalla libera opinione si sviluppò il *dogma definito*: Maria fu preservata dal primo istante della sua concezione immune dal peccato originale in vista dei meriti di Cristo 1400 1425s 1516 *1973* 2015-2017 *2324* *2800s ***2803s*** *3554 *3915 4175; viene condannata una falsa spiegazione del dogma *3234*. **E 6cc**

Cf. D 2b (genere umano sotto il peso dell'eredità del peccato).

Libertà dal peccato personale (o attuale). Maria non fu mai soggetta al peccato **2800** 3908 3915; Maria godette dello speciale privilegio di evitare tutti i peccati veniali 1573. **E 6cd**

Cf. D 3b (peccati gravi e veniali).

Santità di Maria. Maria supera per santità, innocenza e pienezza di doni celesti tutti i santi **2800s** 3370 3917; la Chiesa in Maria ha già raggiunto la perfezione 4178; cf. G 3bb (santità della Chiesa). **E 6ce**

d. - La partecipazione degli uomini, particolarmente di Maria, all'opera di Gesù Cristo **E 6d**

La cooperazione degli uomini alla redenzione. L'*unicità della mediazione* del Redentore non esclude una diversa cooperazione degli uomini alla redenzione come partecipazione all'unica fonte, ma la suscita **4177**. **E 6da**

Dio volle lasciare l'uomo alla sua personale decisione, così che cerchi il creatore per decisione propria e giunga liberamente alla perfezione 4317; cf. C 4fc e L 1b (libertà dell'uomo).

Gli uomini nell'eucaristia, assieme a Cristo, offrono a Dio come *sacrificio* se stessi e il mondo intero e le loro attività: G 4bd e 6bb (partecipazione dei credenti/laici all'ufficio sacerdotale di Cristo); H 4 (ministero di santificazione dei vescovi); H 5 (ufficio ministeriale dei presbiteri), H 6 (ufficio ministeriale dei diaconi); J 1d (soggetti della liturgia); K 5c (la Chiesa offre la cena del Signore).

La *salvezza* inizia nel corso della vita di Cristo, viene acquisita per sempre mediante la sua morte e risurrezione e deve essere continuata nella storia fino al suo compimento col ritorno di Cristo 4571; gli uomini debbono aiutare a rendere tangibile la liberazione che Cristo ha ottenuto sulla croce 4628; il *regno* e la salvezza possono venire accolti da ogni uomo come grazia e misericordia; tuttavia ciascuno li deve contemporaneamente ottenere con violenza: con fatica e sofferenza, una vita condotta secondo il vangelo, rinnegamento di se stessi, la croce, lo spirito delle beatitudini, un rinnovamento spirituale completo e la conversione di tutto l'uomo 4572; la grazia del battesimo non basta da sola ad ottenere la salvezza, ma oltre a ciò sono necessari l'aiuto della grazia e la cooperazione dell'uomo 241 397; il regno annunciato nel vangelo viene tradotto nella prassi della vita da uomini che sono inseriti nella loro rispettiva cultura 4577; F 1b (la volontà salvifica universale di Dio); C 4da; C 4fi e C 4jc (salvezza dell'uomo); E 3a (Gesù Cristo, il mediatore della salvezza).

La giustificazione è sia «giustizia di Dio» sia anche «nostra giustizia» 1529 1547; conversione del peccatore e sua giustificazione mediante la grazia di Dio: F 2; opere umane e grazia di Dio: F 3d (l'uomo giustificato viene portato a compimento in quanto Dio ricompensa per grazia i suoi meriti); F 5a (la gratuità della grazia); F 5c (grazia di Dio e libertà dell'uomo).

Coloro che sono *in cielo* presentano per mezzo di Cristo, con lui e in lui preghiera d'intercessione presso il Padre, offrendo i meriti che essi hanno acquistato sulla terra per mezzo di Cristo quando completarono a favore della Chiesa ciò che manca ai patimenti di Cristo **4169**; mediante l'aiuto dei santi i credenti ottengono benefici da Dio per mezzo di Cristo 4170; i santi a motivo della loro più intima unione con Cristo consolidano maggiormente l'intera Chiesa nella santità e partecipano all'edificazione della Chiesa 4169; cf. M 1b (comunione dei santi).

Cf. C 1gc (cooperazione degli uomini all'opera di Dio); C 4i (operosità dell'uomo).

E 6db **Cooperazione di Giuseppe alla redenzione**. Gesù Cristo non è dal seme di Giuseppe *1880*; cf. E 6bb (verginità della maternità di Maria).

Il significato di Giuseppe è insito nel fatto di essere sposo di Maria e padre putativo di Gesù Cristo 3260; mediante il suo matrimonio con la Genitrice di Dio egli si avvicinò alla dignità della sua sposa come nessun altro 3260.

Giuseppe è il patrono della Chiesa giacché era a capo della Sacra Famiglia 3262s; cf. G 3bb (santità della Chiesa).

E 6dc **Cooperazione di Maria alla redenzione**. Maria [a]*come cooperatrice del Redentore divino* partecipa alla sua opera, [b]*anche se in maniera limitata e analogica* [a]3902 3914s [ab]3916 3926 [a]4176; essa porta un contributo al tesoro dei meriti di Cristo (come anche gli altri santi) 1027; Maria, avendo concepito Cristo, avendolo partorito, nutrito, presentato al Padre nel tempio e avendo sofferto con lui, ha cooperato all'opera del Redentore in maniera singolare 4176; ogni influsso salvifico di Maria è mediato attraverso Cristo 4176; il suo influsso promuove la diretta unione dei credenti con Cristo 4176; il compito materno di Maria nel confronto degli uomini non diminuisce affatto l'unica mediazione di Cristo, ma dimostra la sua forza 4176s

Questa partecipazione si basa [a]*sull'assenso di Maria alla sua elezione*; [b]*sulla sua unione di sofferenza e di volontà con il Redentore* [a]3274s [b]3370 [b]3926 [ab]4177; Maria è la nuova Eva 3901 3915 4177.

E 6dd **Mediazione delle grazie da parte di Maria**. Intercessione di Maria per i credenti 1400 2187 3274s 3370 3926 4176s; la Chiesa ricerca la sua intercessione 4170; Maria nella Chiesa viene invocata sotto i titoli di avvocata, ausiliatrice, consigliera e mediatrice 4177; tra i «mediatori in determinati aspetti» a Maria spetta in modo particolare un tale titolo 3320s; ella può essere chiamata «mediatrice per il mediatore» 3321; ella è mediatrice per adeguatezza (de congruo) 3370; [a]*come mediatrice di tutte le grazie* ella distribuisce il tesoro della grazia di Cristo [a]3274s 3370 3916.

Preghiere di tutti i fedeli cristiani alla Madre di Dio e degli uomini perché interceda per l'unità dei popoli in *un solo* popolo 4179.

La protezione e l'intercessione di Maria aiuterà la Chiesa a superare le «strutture del peccato» nella vita personale e sociale e ad ottenere ad essa la «vera liberazione» di Cristo 4619.

Maria non può creare la grazia 3370.

Maternità spirituale di Maria, ([a]partorendo i cristiani tra i supplizi del Redentore) [a]3262 3275 4173s 4177; Maria è la Madre delle membra di Cristo avendo nell'amore cooperato affinché nella Chiesa vengano partoriti i credenti 4173 4177; ella coopera nell'educazione dei credenti 4177; Maria nell'ordine della grazia appare per i credenti come Madre 4176s. **E 6de**

Cf. E 6b (maternità di Maria); E 6f (Maria come figura della Chiesa e dei fedeli); G 2a (denominazioni della Chiesa: maternità della Chiesa); G 3bb (santità della Chiesa).

e. - La glorificazione di Maria **E 6e**

L'assunzione di Maria in cielo in corpo e anima **3903** 3900-3904 4175 4179; parti dalla vita senza corruzione 748. **E 6ea**

Dignità regale di Maria. Maria è – : la Sovrana dei credenti 547; – : Regina 1400 3902 3913-3917; – : Regina dell'universo 4175; – : elevata in cielo sopra tutti i beati e gli angeli 4179. **E 6eb**

Culto di Maria. Venerazione di Maria da parte della Chiesa [a]*come vera Madre di Dio e del Redentore* 4170 4172 [a]4173 (4178); viene condannato: [la lode offerta a Maria è vana] *2326*. **E 6ec**

A Maria spetta la venerazione con immagini ([a]condanna di limitazioni non dovute) 1823 [a]2187 [a]*2236* 2532 [a]*2671*; vengono condannate immagini che presentano Maria in abiti sacerdotali 3632.

Venerazione di Maria nelle Chiese separate, soprattutto presso gli Orientali 4139 4179.

f. - Maria, figura della Chiesa e dei fedeli **E 6f**

Maria come membro eminente della Chiesa, come prototipo e modello nella fede e nell'amore ([a]e in relazione alla perfetta unione a Cristo) **4173** [a]**4177** (4178); nel mistero della Chiesa Maria ha preceduto come prototipo di Vergine e di Madre **4177**; contemplando Maria alla luce del Verbo fattosi uomo, la Chiesa penetra più profondamente nel mistero dell'incarnazione e si conforma sempre più al suo sposo **4178**.

La Chiesa come ancella del Signore asieme alla Vergine Maria 4618; Maria – : unisce in sé gli articoli di fede più significativi **4178**; – : richiama i credenti, quando si predica di lei e viene venerata, a suo Figlio e al suo sacrificio, come pure all'amore del Padre **4178**; – : Maria come esempio di quell'amore materno che deve animare la missione apostolica della Chiesa **4178**.

Maria è immagine e inizio della Chiesa che arriverà al compimento nel mondo futuro **4179**; in lei la Chiesa ha già raggiunto la perfezione, ([a]in cui essa è senza macchia e ruga) **4178** [a]4841; nella gerarchia della santità è proprio la donna Maria di Nazaret l'immagine della Chiesa 4841; cf. G 1bf (compimento della Chiesa); G 3bb (santità della Chiesa); M 1b (carattere escatologico della Chiesa pellegrinante).

Maria risplende innanzi al popolo pellegrinante di Dio come segno di sicura

speranza e di consolazione **4179**; precede gli altri sulla via della santità 4841; la glorificazione del corpo di Maria anticipa la glorificazione destinata a tutti gli altri eletti 4656; cf. M 3bc (trasfigurazione del corpo).
Con l'intercessione di Maria la Chiesa supererà le «strutture del peccato» nella vita personale e sociale e otterrà la «vera liberazione» di Cristo 4619.
Cf. E 6dd (mediazione delle grazie per mezzo dell'intercessione di Maria); E 6de (maternità spirituale di Maria); G 2a (denominazioni della Chiesa); G 3b (santità della Chiesa); M 1b e M 3d (comunione dei santi).

F. - DIO GIUSTIFICA E SANTIFICA L'UOMO

1. La misericordia di Dio e la sua volontà salvifica universale

F 1a a. - NEI SIMBOLI DI FEDE

Gesù Cristo, il redentore 1 3s; [a]*per la nostra salvezza*, [b]*per redimere* [a]40 [a]42 [a]44 [a]46 [a]48 [a]51 (55) [b]72 [a]76.

F 1b b. - LA VOLONTÀ SALVIFICA UNIVERSALE DI DIO

Dio vuole che vengano salvati tutti gli uomini senza eccezione 623 4140; Dio (Cristo) vuole che nessuno si perda 340 780; tutti gli uomini sono chiamati alla salvezza mediante la grazia di Dio 4135 4572; dopo il peccato originale Dio ha fatto la promessa della redenzione e si è preso cura senza interruzione del genere umano, per dare la vita eterna a tutti coloro che cercano la salvezza 4203.
A Dio è gradito chiunque lo teme e pratica la giustizia in ogni tempo e in ogni popolo 4122; in tutti gli uomini di buona volontà agisce la grazia in modo invisibile 4322; l'intenzione di salvezza comprende anche coloro che riconoscono il creatore, particolarmente i musulmani 4140; Dio non è lontano neppure da coloro che cercano il Dio sconosciuto in ombre e immagini 4140; chi senza colpa non conosce il vangelo di Cristo e la sua Chiesa, ma cerca Dio con sincerità e si sforza di adempierne la volontà, può ottenere la vita eterna 4140; la Provvidenza divina non rifiuta gli aiuti necessari alla salvezza neppure a coloro che senza colpa non sono ancora pervenuti all'espresso rinconoscimento di Dio e si sforzano, non senza la grazia di Dio, di condurre una vita giusta 4140.
La salvezza è liberazione da ciò che opprime l'uomo, dal peccato, dal male, e la gioia di conoscere Dio e di essere da lui conosciuti 4571; cf. C 4da (Dio nella sua grazia vuole la salvezza dell'uomo); E 3a (Gesù Cristo, il mediatore della salvezza).
Cf. A 1a (precisazioni concettuali dell'evento della rivelazione: l'intento di Dio); C 4d (Dio vuole la salvezza dell'uomo e gli concede comunione); C 4jb (vocazione dell'uomo alla comunione con Dio); E 3 (Gesù Cristo, il redentore); E 4 (missione di Gesù Cristo); E 6d (partecipazione degli uomini, particolarmente di Maria, all'opera di Gesù Cristo).

c. - La volontà salvifica universale di Dio in Gesù Cristo mediata attraverso la Chiesa F 1c

S

Cristo fu inviato affinché tutti diventino figli di Dio 1522; egli ha patito per tutti ([a]quanto riguarda la sua bontà) *332* [a]340 624 630 1522s *2005 2304s*; la deliberazione di Dio ha stabilito Cristo quale origine della salvezza per il mondo 4141; Dio Padre volle dall'inizio condividere la sua gloria con l'uomo in Cristo Gesù 4814; i discepoli di Cristo vengono chiamati da Dio non in seguito alle loro opere, ma secondo il suo piano e la sua grazia e vengono giustificati in Gesù 4166; lo *Spirito Santo* offre a tutti la possibilità di unirsi al mistero pasquale 4322; dopo l'incarnazione ogni uomo è fratello di Cristo ed è chiamato a diventare cristiano per ricevere da lui la salvezza 4550; Gesù persegue l'intento della sua grazia verso i peccatori con sapienza e pazienza 4186.

Attraverso la *Chiesa* il dono della grazia deve pervenire agli uomini affinché i peccatori vengano riconciliati con Dio 4573; la Chiesa comunica agli uomini, attraverso la grazia, la partecipazione alla vita divina 4757; segno e strumento del preveniente amore di Dio, che libera dal peccato originale e concede partecipazione alla vita divina, è il battesimo, necessario per la salvezza 4674; cf. K 3f (dignità e necessità del battesimo); nell'eucaristia il cuore viene colmato di grazia e viene dato il pegno della gloria eterna 4047; l'eucaristia come fonte della grazia 4010; cf. J 1c (effetto della liturgia); K 5ec (eucaristia, effetto sui credenti); necessità dei sacramenti: K 2f.

Da ciò non consegue che tutti ([a]i cristiani) vengano salvati 623s 630 [a]*1362*; non viene salvato chi, non perseverando nell'amore, rimane nel grembo della Chiesa con il corpo, ma non con il cuore 4137; cf. M 3d (dannazione dell'uomo); Cristo portò la grazia anche a coloro che si perdono 340; chi si perde, si perde [a]*non per volontà di Dio (di Cristo)*, ma [b]*per propria colpa*, [c]*giacché avrebbe potuto essere salvato* [a]333 [c]339 [a]340 [b]623 [b]626s.

La grazia viene concessa anche al di fuori della Chiesa *2305 2429* 3014; cf. F 1b (volontà salvifica universale di Dio); G 2bc (necessità della Chiesa per la salvezza).

La grazia non manca mai ai giustificati, giacché Dio non li abbandona 1537 1546.

Cf. A 1a (l'intenzione di Dio); D 7b (Dio perdona i peccati mediante Gesù Cristo e il ministero della Chiesa); E 3 (Gesù Cristo, il redentore); E 4 (missione di Gesù Cristo); G 2bb (carattere sacramentale della Chiesa); G 2bc (necessità della Chiesa per la salvezza); G 3c (cattolicità della Chiesa); G 7aa (Chiesa, mondo e genere umano); K 1b (Chiesa come sacramento della salvezza); K 2d (effetto dei sacramenti); K 2f (dignità e necessità dei sacramenti).

d. - Elezione di Dio per grazia F 1d

Dio nella sua prescienza elesse uomini che egli per grazia predestinò alla vita 621; i discepoli di Cristo vengono chiamati da Dio non a motivo delle loro

opere, ma secondo il suo piano e la sua grazia 4166: dall'inizio della storia della salvezza Dio scelse come suo popolo gli uomini non solo quali singole persone, ma quali membri di una determinata comunità 4332; cf. G 1ba (fondamento della Chiesa); G 2a (denominazioni della Chiesa); dallo Spirito Santo come da una viva fonte sgorga ogni dono concesso alle creature: il dono dell'esistenza e il dono della grazia 4781; cf. B 3b (lo Spirito di Dio nella creazione e nella storia della salvezza); F 2cd (doni dello Spirito Santo); elezione di Maria: E 6c.

I doni e la chiamata di Dio sono senza pentimento 4140 4198.

Dio ha prestabilito solo il bene 685; egli non prestabilì la malvagità dei cattivi *335 397* 596 621 628 **1567**; non c'è una predestinazione a fare il male, ma alla pena 621 628s.

Dio in antecedenza il male lo conosce soltanto, non lo prestabilisce 628 685; la prescienza non fa sì che il male segua necessariamente *333* 627.

Nessuno sulla terra [a]*senza una particolare rivelazione* può sapere che egli è eletto [a]**1540** 1565 [a]**1566**.

Vengono condannate le affermazioni: [gli uni sono predestinati per la morte, gli altri per la vita] *335*; [la grazia della giustificazione viene concessa solo ai predestinati] **1567**.

2. La giustificazione del peccatore mediante la grazia di Dio

F 2a a. - La preparazione alla giustificazione e l'inizio della fede

F 2aa **La preparazione alla giustificazione.** È *necessaria* una certa preparazione o premesssa 1525 **1529**.

Vengono annoverati tra gli *atti* preparatori – : la *fede* 1526s (1531) 3012; la fede è fondamento e radice di ogni giustificazione 1532; essa è la premessa per il battesimo di una persona 2836-2838; la fede non consiste nella fiducia che i peccati siano perdonati 1533s 1562; Cristo ha sottolineato la necessità della fede 4136; vengono condannate affermazioni lassiste circa la fede nella giustificazione *2119-2123*; cf. L 2c (virtù della fede);

– : la *speranza* nella misericordia di Dio 1526; cf. L 2d (virtù della speranza);

– : un incipiente *amore di Dio* 1526; cf. L 2e (virtù della carità);

– : *disposizione alla penitenza* (che comprende la perfetta contrizione o l'attrizione, ossia l'odio al peccato, [a]*non solo il proposito di una vita nuova*) [a]*1457* 1526s 1669 [a]1692 [a]1713 2836-2838; cf. K 6cb (pentimento);

– : *timore* della giustizia divina (che può essere un impulso buono soprannaturale) (*1456*) 1526s 1558 *2314 2460-2467 2625*;

– : l'inizio di una *nuova vita* e l'osservanza dei comandamenti di Dio 1526s (1531 1964).

F 2ab **La preparazione alla giustificazione e l'inizio della fede sono doni della grazia.** Nessuno è buono per se stesso 240; nessuno usa in modo retto della sua libera volontà senza Cristo 242; ogni movimento della buona volontà è da Dio 244; la libertà dell'uomo può realizzare pienamente il suo orientamento a Dio solo con l'aiuto della grazia di Dio 4317; cf. L 1b (la libertà contingente in obbligo verso il bene).

Dio è l'autore dell'inizio della fede 248 375 378 396s 3010 3015; l'inizio della fede è mediato dalla grazia preveniente 1525 1553; nella preparazione della giustificazione l'uomo dà l'assenso alla grazia 1525s; la grazia comunica giustificazione e penitenza 374 1553; cf. A 2ba (Dio come motivo della fede); L 2c (virtù della fede).

b. - La conversione e la giustificazione per fede F 2b

Il fondamento della giustificazione. La fede è l'inizio della salvezza, il fondamento e la radice della giustificazione **1532 3008**; in forza della fede con cui crede, l'uomo può venire giustificato anche se muore prima di ricevere il sacramento 121. F 2ba

S

Diversi errori circa la fede come grazia *2351s 2426-2428 2442 2448 2468s*.

La natura della giustificazione. La giustificazione è il passaggio allo stato di grazia e l'adozione a figli **1524**. F 2bb

La giustificazione è sia «giustizia di Dio» sia anche «nostra giustizia» 1529 1547; l'uomo coopera alla redenzione: E 6d.

Per la loro vera liberazione gli uomini hanno bisogno di una profonda *conversione* 4481; il regno e la salvezza possono venire accolti da qualsiasi uomo come grazia e misericordia mediante un rinnovamento, per mezzo della conversione di tutto l'uomo in virtù della quale il suo spirito e il suo cuore vengono trasformati fin nel più intimo **4572**; la speranza dei cristiani si esprime nell'ininterrotta conversione 4161; conversione è cambiamento del modo di vivere e di sentire o dello stato in cui una persona si trova 4817; deve accompagnare il necessario mutamento delle ingiuste strutture sociali, politiche ed economiche la personale e collettiva disponibilità alla conversione 4633; la testimonianza di una Chiesa povera converte i ricchi che hanno i loro cuori attaccati alle ricchezze 4634; l'originalità del messaggio cristiano consiste nello spronare alla conversione dell'uomo 4481; la Chiesa coopera alla conversione dei peccatori con l'amore, l'esempio e la preghiera 4128; l'evangelizzazione cerca la conversione personale e la trasformazione sociale 4620; cf. C 4gm (liberazione e mutamento delle strutture); D 7 (remissione dei peccati); G 3cd (Chiesa ed evangelizzazione).

La grazia della giustificazione ossia la carità non è solo un atto (esterno) di favore da parte di Dio, ma inabita nella stessa persona giustificata **1530** 1547 **1561**.

Viene condannato: [gli uomini vengono giustificati senza la giustizia di Cristo o attraverso la giustizia di Cristo vengono giustificati solo formalmente] **1560s**; [la giustificazione consiste nell'obbedienza ai comandamenti] *1942 1969s*.

Viene richiesto il *riconoscimento della dottrina di Trento* circa la giustificazione ([a]contro il rimprovero che con essa venga fatto detrimento all'onore di Dio e ai meriti di Cristo) **1550** **[a]1583** 1863.

Le cause della giustificazione. *Causa meritoria*: Gesù Cristo ([a]con la sua passione) [a]1529 1549s (1582); cf. E 3a (Gesù Cristo, il mediatore della salvezza). F 2bc

Causa efficiente: Dio misericordioso 1529; cf. B 1b (il volere di Dio: Dio è buono e misericordioso).

Causa strumentale: il battesimo (o il desiderio di esso) 1524 1529; per coloro che sono caduti nel peccato il sacramento della penitenza 1542; cf. K 3f (dignità e necessità del battesimo); K 6g (necessità del sacramento della penitenza); viene condannato: [la giustificazione avviene solo mediante la fede [a]*senza i sacramenti*] (1559) [a]**1579** [a]1604s 1608.

Causa formale: la giustizia di Dio, con l'aiuto del quale l'uomo accoglie in sé la giustizia secondo la misura che Dio vuol concedere, e secondo la preparazione e la cooperazione di ognuno 1529; circa la necessità della conversione cf. F 2bb (natura della giustificazione); cf. B 1b (la volontà di Dio: Dio è giusto).

Causa finale: la gloria di Dio e di Cristo come pure la vita eterna 1529 (1538); cf. L 2b (l'ossequio a Dio); M 3c (la beatitudine, grazia e ricompensa).

F 2c c. - INABITAZIONE DI DIO E SUO OPERARE PER GRAZIA NEL GIUSTIFICATO

F 2ca **Inabitazione**. L'inabitazione di Dio nell'anima del giusto come in un tempio 3330s; essa si distingue dall'inabitazione celeste solo quanto alla struttura ossia lo stato 3331 3815; in essa è presente l'intera Trinità 3331 3814s; viene attribuita particolarmente allo Spirito Santo 44 46 48 1963 3329-3331 3814s; lo Spirito Santo è il dono [a]*supremo* dei giustificati 1522 **1529s** 1561 1690 [a]3330; lo Spirito Santo opera nei santi 60; egli purifica e vivifica 62s 150.

F 2cb **Grazia santificante**. La grazia della giustificazione – : elimina tutto ciò che ha il marchio del peccato 225 245 **1515** 1528; viene condannato: [il peccato viene solo coperto o non imputato] **1515** (1575) 3235; la giustificazione non consiste però solo nella remissione dei peccati 1528 **1561**; – : opera la santificazione dell'uomo interiore **1528** *1942*; nell'uomo vengono infuse le virtù della fede, della speranza e della carità (780 904) **1530s** **1561**; cf. L 2c-e (virtù della fede, della speranza e della carità).

La grazia santificante è il fondamento stabile della vita soprannaturale 3714; la giustificazione avviene soltanto per mezzo della grazia *1014*.

Nulla impedisce all'uomo giustificato di entrare in cielo *1453* **1515**.

Cf. C 4bb (santità e giustizia dell'uomo creato buono da Dio); G 4ba (vocazione dei credenti alla santità); G 4bb (vie di santificazione); M 3ba (premesse della beatitudine).

F 2cc **Virtù infuse**. Nella giustificazione vengono infuse nell'uomo la fede, la speranza e la carità (780 904) **1530** **1561**.

Può essere ottenuta una crescita delle virtù mediante le opere buone *1944*

Si può perdere la grazia e la carità senza perdere la fede e la speranza 1544 1578 *1963s* *2312* 3803.

La fede e la speranza come virtù teologali cessano nella visione dell'essenza di Dio 1001.

La fede è una virtù soprannaturale (375) **3008** **3032**; la sua natura. A 2ba ((Dio come causa della fede).

La fede è un dono della grazia, ([a]anche se non opera mediante la carità) 443

824 [a]**3010 3035**; la fede che acconsente liberamente alla rivelazione ha bisogno della grazia preveniente di Dio e del suo aiuto e dell'interiore aiuto dello Spirito Santo **4205**; cf A 2ba (Dio come causa della fede).

La speranza del premio eterno per le opere buone viene difesa contro gli errori: [[a]*pecca chi agisce in vista del premio eterno*; [b]*il dono totale di sé richiede che la speranza venga estirpata*] [a]1539 [a]1576 [a]1581 [b]*2207* [b]*2212*; viene condannato: [al peccatore manca tutto se gli manca la speranza, e questa non c'è dove non c'è l'amore a Dio] *2457*.

L'amore viene preparato dal timore di Dio 1526 *2625*; errori sulla virtù teologale della carità *1454 2453-2456 2458*.

Obbligo morale di praticare le virtù teologali: L 2c-e (virtù della fede, della speranza e della carità).

Doni dello Spirito Santo. A motivo dei suoi doni lo Spirito Santo viene detto Spirito settiforme, Spirito di sapienza, ecc. ([a]enumerazione dei singoli doni) [a]178 183 1726. **F 2cd**

Egli distribuisce ai singoli i suoi doni e anche grazie particolari per il rinnovamento della Chiesa 4131; i credenti ricevono forza secondo la misura del dono di Cristo 4166; l'autorità degli apostoli è un dono particolare dello Spirito Santo 4113; i credenti non debbono desiderare con leggerezza doni straordinari, né devono aspettare da essi con presunzione frutti per le fatiche apostoliche 4131; autenticità e ordinato esercizio dei doni straordinari dei credenti vengono giudicati dall'autorità della Chiesa 4131; cf. H 2a (precisazioni circa il ministero pastorale dei vescovi).

Cf. B 3b (lo Spirito Santo nella creazione e nella storia della salvezza); G 3ac (la Chiesa edificata sulla molteplicità dei carismi).

Dio previene ogni ben pensare, volere e fare dell'uomo, lo accompagna e lo porta a compimento. La perseveranza fino alla fine è un dono particolare di Dio **1541**; cf. F 5c (grazia di Dio e libertà dell'uomo). **F 2ce**

3. L'uomo giustificato

a. - L'uomo giustificato è amico di Dio **F 3a**

La grazia della giustificazione – : fa [a]*di un nemico* un amico di Dio [a]1528 1535 3957;

– : opera una nuova nascita e un rinnovamento 632 **1523 1528s** (1565) 1942; l'uomo diventa figlio [a]*adottivo* di Dio **1515** [a]1522 [a]**1524** (1913) [a]*1942 2623* 3012 3771 3957; diventa familiare di Dio 1535; diventa erede di Dio (e della sua gloria) 1515 1528 3957; egli viene unito a Cristo (394) 1530.

b. - L'uomo giustificato rimane nel pericolo **F 3b**

L'uomo può peccare anche dopo la giustificazione 241 339 1540 (1542) 1573; l'uomo nato con la tendenza al male ritrova sempre nell'ordine delle cose lesionato dalle conseguenze del peccato spinte a peccare, che senza seri

sforzi con l'aiuto della grazia non possono venir superate 4325; cf. C 4gl (malessere nella società a causa del peccato umano); D 4c (strutture peccaminose della società); coinvolto nella lotta contro le tenebre l'uomo con l'aiuto della grazia di Dio deve sempre adoperarsi per il bene 4337; la conversione sul piano sia personale che sociale non è mai un processo concluso 4614; se i credenti nel pensare, parlare e agire non corrispondono alla grazia di Cristo, non vengono salvati, ma saranno giudicati ancora più severamente 4137; cf. M 2bb (giudizio individuale); viene condannato: [chi pecca dopo la giustificazione, non è mai stato veramente giustificato] 1573; [la grazia della giustificazione viene perduta soltanto mediante il peccato di incredulità] 1544 1577.

In vista delle proprie debolezze e insufficienze l'uomo può temere di perdere la grazia 1534; l'uomo non deve aver fiducia nelle sue opere buone e nella sua buona coscienza 1548s; nessuno può essere assolutamente sicuro che egli persevererà nello stato di grazia **1541** 1566 **1572**; nessuno che sia caduto può promettersi un mutamento sicuro del sentire **1540**.

L'uomo giustificato non è libero da peccati veniali ([a]eccetto a motivo di uno speciale privilegio della grazia) 1537 [a]1573.

Una persona caduta in peccato può venire di nuovo giustificata ([a]mediante il sacramento della penitenza) [a]**1542** **1579** (1668 1670).

Nessuno può sapere con la sicurezza della fede di aver conseguito la grazia 1534; nessuno sulla terra [a]*senza una particolare rivelazione* può sapere di essere eletto [a]**1540** 1565 [a]**1566**.

La grazia della giustizia può essere conservata e accresciuta mediante le opere buone **1535** 1545-1547 **1574**; le opere buone non sono solo frutti o segni della giustificazione **1574**; cf. l'aumento della grazia mediante i sacramenti: K 2d (effetto dei sacramenti); aiuti mediante la preghiera e pii esercizi: J 1e.

La colpa viene perdonata e rimessa la pena eterna, ma rimane la punibilità per una pena temporale (che deve essere scontata o sulla terra o nel luogo di purificazione) **1580**; cf. M 2bc (purificazione dell'uomo); rimane lo stimolo del peccato e la concupiscenza **1515**.

Cf. C 4if (l'operosità umana corrotta dal peccato); C 4kg (ricerca di senso da parte degli uomini); D (il peccato delle creature che Dio perdona); spec. D 2bd (esperienza della divisione).

F 3c

c. - L'uomo giustificato rimane in obbligo di osservare i comandamenti

L'uomo giustificato non è esonerato dall'osservanza dei comandamenti; questo viene sottolineato contro le affermazioni: [[a]*i comandamenti di Dio non riguardano i cristiani*; [b]*il vangelo è la pura promessa della vita eterna senza l'obbligo di osservare i comandamenti*; [c]*il vangelo esige solo la fede, tutto il resto è libero*] 1535-1539 **1568** [ac]**1569** [abc]**1570** [c]**1571** **1572** *2471*; l'osservanza dei comandamenti non è però impossibile all'uomo giustificato (397) **1536** **1568** (1572) *1954 2001 2406 2619* (3718); cf. G 4bb (vie di santificazione: obbedienza); L 2c (virtù della fede); L 2f (unione con Dio).

d. - L'uomo giustificato viene portato a perfezione in quanto Dio ricompensa per grazia i suoi meriti F 3d

Le opere buone dell'uomo giustificato sono doni di Dio in modo tale che esse sono anche meriti del giustificato stesso 243 248 1546 **1548** **1582** (3846); vengono condannati errori in relazione ai meriti dell'uomo *1908//1918*.

Merito delle opere buone (ossia loro premio) è [a]*l'aumento della grazia*, [b]*la vita eterna*, [c]*l'entrata nella vita eterna*, [d]*l'aumento della gloria* [b]72 [b]443 [b]485 [b]802 [b]**1545** [a]**1574** [abcd]**1582** [b]4168; cf. M 3c (la beatitudine: grazia e ricompensa).

Secondo la diversità dei meriti la visione di Dio è diversa (1305).

Chi si trova in peccato mortale non è più in grado di ottenere un merito soprannaturale 3803.

I meriti rivivono in forza della penitenza 3670.

S

4. La missione degli uomini giustificati F 4

Cf. C 4j (vocazione dell'uomo); G 2bd (missione e compito della Chiesa); G 4 (la comunità dei credenti e loro missione); G 6c (missione e compito dei laici).

5. Circa la formulazione concettuale della grazia di Dio

a. - La gratuità della grazia F 5a

La grazia di Cristo è un dono di Dio 226 245 248 376 379 382 395 397-400 623 626 632s **1541** **1566** 3014; l'ordine soprannaturale è gratuito 3891.

Dallo Spirito Santo sgorga come da una viva sorgente ogni dono concesso alle creature: il dono dell'esistenza e il dono della grazia 4781; cf. B 3b (lo Spirito di Dio nella creazione e nella storia della salvezza); F 2cd (doni dello Spirito Santo).

La grazia precede ogni merito umano (246) 248 373-379 388 396-400 **1525s** **1532** **1553**; i seguaci di Cristo vengono chiamati da Dio non in base alle loro opere, ma secondo il suo piano e la sua grazia e sono giustificati in Gesù 4166; cf. E 3a (Cristo, il mediatore della salvezza); l'uomo non può conseguire la grazia a motivo di un'implorazione (legata alla natura) 373 376.

I peccati vengono rimessi gratuitamente 1529 1533; nulla di ciò che precede la giustificazione, la merita 1525 **1532**.

La bontà di Dio vuole che siano nostri meriti ciò che in realtà sono suoi doni 248 **1548** **1582**.

b. - La soprannaturalità della grazia F 5b

La grazia è il fondamento della vita soprannaturale 3714; viene espressa indirettamente la stessa cosa nel fatto che la grazia come principio agente superiore viene opposta all'impotente principio agente puramente naturale 373 377 (383//395) 396-400.

F 5c c. - La grazia di Dio e la libertà dell'uomo

F 5ca La priorità della grazia nei confronti della cooperazione della libera volontà. Dio opera in noi mediante la grazia 244 248; da ciò la priorità della grazia nei confronti della collaborazione della libera volontà 243; a motivo della sua ferita a causa del peccato la libertà dell'uomo può portare a piena efficacia il suo orientamento a Dio solo con l'aiuto della grazia di Dio **4317**.

La grazia non consiste solo nella conoscenza dei comandamenti, ma anche nella forza con cui amiamo e pratichiamo quanto abbiamo conosciuto 226 245; la grazia concede proprio di potere, e non solo di potere con maggiore facilità 227 245 **1552**; chi si impegna a condurre una vita giusta non è senza la grazia di Dio 4140; la volontà di Dio con l'influsso della grazia può essere adempiuta nei fatti 4140; i laici ricevono le loro forze mediante il dono del creatore e la grazia del redentore 4159; l'attività dei laici è interiormente elevata mediante la grazia di Cristo 4162.

La grazia [a]*illumina*, [b]*ispira*, [c]*muove la volontà* [b]243 [b]375-377 [abc]**1525** [b]**1553** [ab]3010.

La grazia [a]*precede* le azioni salvifiche, le [b]*accompagna*, le [c]*segue*, (*portandole a compimento*) [a]243 [a]245s [ab]248 [a]373//400 [abc]399 [ab]685 [a]**1525s** [abc]**1546**.

La grazia esige una libera cooperazione, [a]*contro l'affermazione:* [la libera volontà deve comportarsi in modo puramente passivo] 243-245 248 [a]*330* [a]*339* 397 **1525s** **1529** **1541** [a]**1554** *2201-2217* *(2224//2253)* 3846.

La grazia non sopprime la libera volontà: [a]*l'uomo può resistere alla grazia* (così che [b]*la grazia sufficiente si allontani del tutto*) 248 685 [a]**1525** *2002* *2004* [b]*2305s* [a]*2401-2425* *2430s* [a]*2621* [a]3010.

Viene condannata una spiegazione non appropriata della cooperazione della grazia con la libera volontà: [Dio ci dona la sua onnipotenza] *2170s*.

Cf. C 4fc e L 1b (libertà); L 1f (atto morale).

F 5cb La necessità della grazia. L'intera vita dell'uomo, quella del singolo come quella collettiva, ha bisogno dell'aiuto della grazia di Dio per superare il male **4313** **4325** **4337**; la grazia è necessaria all'uomo – : per la salvezza (soprannaturale) a tutti 376//395 1691; – : per elevarsi dal peccato originale 239; – : per usare bene della libera volontà 242 246 248 (622); – : per l'orientamento della libera volontà a Dio **4317**; – : per tutte le azioni salvifiche, prevenendole, accompagandole e seguendole: F 5ca (priorità della grazia nei confronti del libero arbitrio); – : per preparare alla giustificazione **1525s** **1551** **1553**; cf. F 2aa; – : per il desiderio della grazia illuminante e stimolante **1525** **1553** *2618* *2620*; – : per la fede ([a]anche per l'inizio della fede e l'inclinazione a credere) [a]375 378 396s 1526 **1553** 3010 3035 **4205**; cf. A 2ba (Dio come causa della fede); F 2ab (l'inizio della fede come dono della grazia); – : per la preghiera 373 376; – : per la purificazione ossia per la penitenza 374 **1553**; – : per la speranza **1553**; – : per la carità (1526) **1553**; – : per l'adempimento dei comandamenti di Dio. ([a]non solo nel senso di adempierli più facilmente) 226 [a]227 [a]245 239//248 [a]**1552**; con l'aiuto della grazia l'uomo può osservare i comandamenti e [a]*astenersi da peccati gravi* (397) 1536 [a]**1537** **1544** **1568** (1572); – : per la quotidiana resistenza contro le insidie del diavolo e la concupiscenza 240s (248) 1515; – : per su-

perare sempre di nuovo l'inclinazione al male 4325; – : per ottenere meriti 243 246 248 **1546**; – : per perseverare fino al termine della vita 241 246 380 623 626 632s **1541 1566 1572** *1911* 3014; – : per rafforzare la Chiesa sino alla fine dei tempi 4124; – : per costruire una nuova umanità 4330; cf. C 5c (il genere umano e la meta della storia).

Cf. C 4fg (la peccaminosità dell'uomo e le sue conseguenze); C 4if (l'operosità dell'uomo corrotta dal peccato); C 4gl (malessere nella società a motivo del peccato dell'uomo); C 4jk (la peccaminosità dell'uomo come impedimento a realizzare la propria vocazione); C 4kb (dirette conseguenze della peccaminosità dell'uomo sul mondo e la storia); D (il peccato delle creature che Dio perdona).

S

G. - DIO RIUNISCE IL SUO POPOLO

1. La Chiesa, l'opera di Dio

a. - La Chiesa nei simboli di fede **G 1a**

La fede nella Chiesa 1 5 10-30 36 41//51 60-63 126 150; la fede nella vita (salvezza) eterna – : *mediante la* Chiesa 21s; – : *nella* Chiesa 2-4; cf. G 2bb (sacramentalità della Chiesa).

La fede nell'«una e unica» Chiesa: G 3ab.

Chiesa «santa»: G 3bb.

Chiesa «cattolica»: G 3cb.

Chiesa «apostolica»: G 3da.

b. - La Chiesa, l'opera del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo **G 1b**

Fondamento della Chiesa. *La volontà salvifica universale di* Dio: F 1; cf. G 3c (cattolicità della Chiesa). **G 1ba**

Eterna deliberazione del Padre: La Chiesa è preformata dall'origine del mondo 4102; il Padre stabilì di riunire i fedeli cristiani nella Chiesa 4102 4124 (4170); la Chiesa procede dall'amore dell'eterno Padre 4340.

Dio volle salvare e santificare gli uomini non singolarmente, ma riunendoli [a]*dall'inizio della storia della salvezza* in *un* popolo 4122 [a]4332; egli vuole radunare nell'unità i suoi figli dispersi 4132.

Dio istituì la Chiesa mediante suo Figlio, affinché gli uomini accolgano la vera fede e perseverino continuamente in essa 3012.

La Chiesa prefigurata nell'Antico Testamento. Dio si è scelto Israele come popolo e ha stipulato con lui un'alleanza 4122 (4140) 4198 4221 4332. **G 1bb**

La Chiesa, la Nuova Alleanza in Cristo, è stata preparata nella storia del popolo d'Israele e nell'Antico Testamento 4102 4122 4198.

Già Israele nel suo pellegrinare nel deserto viene chiamato chiesa di Dio 4124.

La Chiesa e il popolo d'Israele: A 1c (tappe della rivelazione); E 1b (promes-

sa di Gesù Cristo nell'Antica Alleanza); E 1c (salvezza dei credenti dell'Antica Alleanza); G 2ba (Chiesa da ebrei e pagani); G 3ce (Chiesa e religioni); K 1a (segni sacramentali nell'Antica Alleanza).

G 1bc **La Chiesa acquistata da Gesù Cristo**. Dio istituì la Chiesa mediante suo Figlio 3012.

Cristo ha stipulato la Nuova Alleanza 4122 4223 4739; egli ([a]*negli ultimi tempi*) ha fondato la Chiesa [a]4102 4120 4172 4185 4303 4340 4530 4611; egli fondò con la Chiesa una nuova comunità fraterna 4332; egli si convocò il nuovo popolo di Dio da ebrei e pagani 4122; egli radunò attorno a sé uomini da diversi strati sociali e politici come fondamento della sua Chiesa 4613; mediante la comunicazione del suo Spirito egli ha reso suo corpo i suoi fratelli di tutti i popoli 4112; egli ha istituito la Chiesa come sacramento della salvezza 4168.

Il mistero della Chiesa si manifesta nella sua fondazione 4105; Cristo ha acquistato la Chiesa con il suo sangue 540 575 4124 4170; egli si sacrificò per essa, per santificarla 4165; atto di redenzione di Cristo, lo sposo, per la sua sposa, la Chiesa 4840.

La Chiesa è sorta per libera volontà di Cristo 3302s.

La Chiesa è sorta dal costato di Cristo morente in croce ([a]del nuovo Adamo) [a]3328 4005; l'inizio della Chiesa e la sua crescita vengono contrassegnati per mezzo del sangue e dell'acqua fluenti dal costato del Crocifisso 4103; il sacramento della Chiesa provenne dalla croce 4005.

Cristo segnò l'inizio della sua Chiesa annunciando il regno di Dio 4150.

Cristo ha edificato la Chiesa mediante l'invio degli apostoli 4142; essa è fondata da Cristo sugli apostoli e costruita su Pietro. Egli stesso ne è la pietra angolare 4143; cf. G 3da (Cristo fonda la Chiesa sugli apostoli).

G 1bd **Pentecoste: pubblica presentazione della Chiesa**. La Chiesa si presentò in pubblico a Pentecoste 3328 4006; lo Spirito Santo fu mandato per santificare la Chiesa 4104.

La Chiesa fu rivelata mediante l'effusione dello Spirito Santo 4102.

G 1be **La Chiesa rimane attraverso i tempi l'opera della SS. Trinità**. I nomi della Chiesa la contrassegnano come opera della SS. Trinità: G 2a (denominazioni della Chiesa).

L'opera di Dio: [a]*rafforzamento* e *crescita* della Chiesa

mediante la forza ([a]la grazia) di Dio [a]*sino alla fine dei tempi* [b]4103 [a]4124; la Chiesa viene condotta da Dio secondo le sue deliberazioni nascoste 4190.

Chiesa – : come popolo adunato dall'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 4104; – : l'opera della SS. Trinità 4340; la Chiesa è il nuovo popolo chiamato da Dio 4151.

Le tre persone divine come motivo – : del sussistere e della crescita della Chiesa: G 2bb; – : dell'unità della Chiesa: G 3aa; – : della santità della Chiesa: G 3ba; – : della cattolicità della Chiesa: G 3ca; – : dell'apostolicità della Chiesa: G 3d.

La presenza di Dio si manifesta nella Chiesa 4321; nei santi Dio manifesta la sua presenza 4170.

L'opera di Cristo: Cristo è il primo e il più importante fondamento della Chiesa 774; egli è il capo della Chiesa, [a]*a cui essa è soggetta* [a]4114 4117 4123

storale dei vescovi); H 2b (ministero pastorale del papa); H 2c (ministero pastorale dei vescovi); H 3a (precisazioni generali circa il ministero della predicazione dei vescovi); H 3ca (vescovi come organi di decisioni dottrinali ufficiali); H 4 (ministero di santificazione dei vescovi); H 5 (ufficio ministeriale dei presbiteri); K 5cb (competenza dei vescovi e dei prebiteri ordinati nell'offrire la cena del Signore).

Cristo vivifica i credenti mediante il suo Spirito e li spinge ad opere buone 4160; partecipazione – : dei fedeli all'ufficio profetico, sacerdotale e regale di Cristo: G 4bc; G 4bd; G 4be; – : dei laici all'ufficio profetico, sacerdotale e regale di Cristo: G 6b.

La Chiesa riconosce nei poveri e nei sofferenti l'immagine del suo fondatore povero e sofferente 4120.

Cf. E 2ea e E 2eb (operare del Signore esaltato nella Chiesa/nei fedeli).

L'opera dello Spirito Santo: lo Spirito Santo abita nella Chiesa [a]*come in un tempio* 600 [a]1822 [a]4104 4116 [a]4141; [a]*egli vivifica la Chiesa* e [b]*anima la sua struttura sociale* [a]4116 [b]4118; egli è l'anima e [a]*il principio vitale* della Chiesa [a]3328 3807s [a]4116; il ristabilimento iniziato in Cristo continua nella Chiesa con l'invio dello Spirito Santo 4168; lo Spirito Santo dona anche oggi la sua forza vitale alla Chiesa: ciò si mostra nell'attiva partecipazione dei laici alla liturgia e nelle loro attività 4850; egli incoraggia la Chiesa 4619; il suo invio è manifesto nella Chiesa 3327.

Lo Spirito Santo unisce la Chiesa in comunità e [a]*ministeri* (3808) [a]4104 4113 4133 4340 4342; egli unisce le sue membra 3808; egli fa risuonare la voce del vangelo nella Chiesa 4211; egli la introduce in tutta la verità 4104 4530; egli opera come soccorritore nell'interpretazione dei diversi linguaggi del tempo odierno 4344; egli assiste i concili e i papi nelle loro decisioni 102 265 444 631 1500s 1600 1635 1667 1726 1738 1820; egli assiste i vescovi nell'adempimento della loro funzione d'insegnamento 4534; assistenza dello Spirito Santo nei papi, vescovi e concili: H 3da; lo Spirito Santo fa sbocciare la carità tra i credenti e li muove 4113 4166 4322; egli conduce e guida la Chiesa 4131 4303 4311 4343 445 4856; egli la guida attraverso i doni gerarchici e carismatici 4104; egli rafforza continuamente la struttura organica e l'armonia della Chiesa 4146 (4152); egli rinnova sempre la Chiesa 4104 (4116) 4124 4321; egli mantiene la Chiesa nell'unità della fede e la fa progredire 4150 (4343); egli guida la Chiesa al regno del Padre 4301; egli la conduce alla perfetta unione con Cristo 4104; egli spinge la Chiesa a cooperare all'adempimento della deliberazione di Dio per la salvezza del mondo 4141 (4303); il ristabilimento iniziato in Cristo e nell'invio dello Spirito Santo viene continuato nella Chiesa mediante lo Spirito 4168.

Lo Spirito Santo santifica il popolo di Dio mediante i sacramenti e i ministeri 4131; egli correda la Chiesa con [a]*i suoi frutti* e [b]*virtù* [a]4104 [b]4131; la Chiesa dispone di doni dello Spirito Santo o carismi: F 2cd; G 3ac.

Cf. B 3be e B 3bf (operare dello Spirito Santo nella Chiesa e nei fedeli).

G 1bf **Il compimento della Chiesa** [a]*alla fine dei tempi* [b]*nella gloria celeste*, [c]*nel mondo futuro* [a]4102 [b]4168 [c]4179 [b]4190 [a]4340; allora verranno riuniti tutti i giusti, a cominciare da Adamo, nella Chiesa universale presso il Padre 4102; insieme ai profeti la Chiesa attende il giorno del compimento 4198; in Maria la

Chiesa è già pervenuta al compimento 4841; essa entrerà nel regno celeste 493.
Cf. G 2bb (sacramentalità della Chiesa: sussistenza e crescita della Chiesa); G 3bb (santità della Chiesa); M 1b (carattere escatologico della Chiesa pellegrinante).

2. La natura storico-escatologica della Chiesa

a. - Denominazioni e precisazioni concettuali della Chiesa G 2a

La natura profonda della Chiesa si manifesta in diverse immagini 4107-4111.
Chiesa come l'*assemblea dei credenti* convocata e fondata da Dio 4124; tutte le assemblee locali legittime in unione con i loro pastori vengono chiamate Chiese. Esse sono nel loro luogo il nuovo popolo chiamato da Dio 4151 4154; il nuovo Israele viene chiamato Chiesa di Cristo 4124 4186; anche i cristiani separati dalla Chiesa cattolica chiamano le loro comunità Chiese di Dio 4186; il concetto di Chiesa popolare 4739; la Chiesa dei poveri malintesa come Chiesa di classe 4738.
Chiesa come popolo di Dio **4122-4141**; la Chiesa come nuovo popolo di Dio 4122 4198 4531; Dio volle salvare e santificare gli uomini non singolarmente, ma costituirli *un* popolo 4122; Cristo chiamò a sé da ebrei e pagani un popolo che doveva essere il nuovo popolo di Dio 4122; egli è il capo di questo popolo messianico 4123.
L'*unico* popolo si riunisce da popoli diversi 4133 4134; prende i suoi cittadini da tutti i popoli 4133; si compone di diversi ordini 4134; è articolato in rapporto a uffici, stati e ordini di vita 4134; coloro che non hanno ancora ricevuto il vangelo sono ordinati al popolo di Dio 4140.
Il popolo messianico ha come condizione propria la dignità e la libertà dei figli di Dio 4123; ha come legge il nuovo comandamento di amare come Cristo 4123; ha come meta il regno di Dio 4123; serve come strumento della redenzione di tutti 4123.
Chiesa come sacramento della salvezza e dell'unità: G 2bb (carattere sacramentale della Chiesa).
La Chiesa è – : «ovile» di Dio 4108; – : «gregge» di Dio 4108; – : «campo» di Dio 4109; – : «edificio» di Dio 4110; – : «famiglia» di Dio 4110 4153 4154 4158 4187 4332 4340 4342 4343.
La Chiesa è «la sposa *di Cristo*» («consorte di Cristo») 901 3805 4047 4111 4117 4124 4165 (4178) 4211 4230 4343 4704 4840; la «pienezza di Cristo» 3812 4117; il «gregge di Cristo» 4146 4150 4152 4154.
La Chiesa è il «corpo mistico» di Cristo, il cui «capo» è Cristo 493 575 870 3300s **3800-3816** 4112-4118 4141 4147 4154 4158 4165 4169 4172 4190 4332 4616 4840; mediante il dono del suo Spirito Cristo ha reso suo corpo i suoi fratelli da tutti i popoli 4112; spiegazione di questo concetto (contro errori) 3300s 3800 3809-3811 3816; il corpo e le membra 4113 4332 4506; cooperazione unanime dei credenti 4506; la cooperazione delle membra con il

capo 3805 4112-4118; cf. G 3ab (unità della Chiesa come unità nella molteplicità); la fede sola non rende ancora vivo un membro del corpo di Cristo 1531; nella partecipazione all'eucaristia i fedeli si trasferiscono in ciò che essi assumono 4151.

La Chiesa è il «tempio» dello *Spirito Santo* 1822 4104 4141.

La Chiesa viene chiamata «madre» dei *credenti* 45 47 478 807 1507 1863 4111 4138 4139 4343 4177s; con Maria quale prototipo che la Chiesa imita, essa viene chiamata madre e vergine 4177s; la Chiesa diviene madre contemplando la santità di Maria, imitandone la carità e adempiendo la Parola di Dio. Mediante la predicazione e il battesimo partorisce figli concepiti dallo Spirito Santo e nati da Dio 4178; Chiesa come vergine con Cristo come sposo 4178; la Chiesa insieme alla Vergine Maria quale ancella del Signore 4618.

La Chiesa è «il tempio santo» 305 4110, «la nuova Gerusalemme» 4110 4111; il «nuovo Israele» 4124; il «popolo della Nuova Alleanza» 4198 4739.

La Chiesa è la comunità della fede, della speranza e della carità 4118.

La Chiesa come gregge 4146 4152 4154.

G 2b b. - Caratteristiche fondamentali della Chiesa

G 2ba **Chiesa da ebrei e pagani**. Cristo chiamò a sé da ebrei e pagani il nuovo popolo di Dio 4122; egli ha convocato i credenti da tutti i popoli 4112; Cristo mediante la croce ha riconciliato ebrei e pagani e dei due popoli ne ha fatto uno solo 4198.

Chiesa e Israle: gli ebrei devono essere invitati alla fede cristiana 480 698 772s.

Il popolo dell'Alleanza veterotestamentaria, i suoi sacramenti e le sue leggi rimandano alla Chiesa: A 1c (tappe della rivelazione); E 1b (promessa di Gesù Cristo nell'Antica Alleanza); E 1c (salvezza dei credenti dell'Antica Alleanza); G 1bb (Chiesa prefigurata nell'Antico Testamento); G 2ce (rapporto della Chiesa con le religioni); K 1a (segni sacramentali nell'Antica Alleanza).

Chiesa e i pagani~~: G 3c~~ (cattolicità della Chiesa); G 7aa (Chiesa, mondo e genere umano).

G 2bb **Il carattere sacramentale della Chiesa**. Cf. K 1b (Chiesa come sacramento della salvezza).

Cristo mediante il suo Spirito ha costituito la Chiesa quale universale sacramento della salvezza 4168; il sacramento della Chiesa sorse dalla croce 4005; cf. G 1bc (Chiesa acquistata mediante Gesù Cristo).

In Cristo la Chiesa è il *sacramento* o il segno e lo strumento per l'unione con Dio e per l'unità dell'intero genere umano 4026 **4101** 4124 (4321) 4342s 4617s; essa è il sacramento della salvezza che tutto comprende 4343 4345 4617s; cf. K 1ba (Chiesa come sacramento originario e universale); Dio costituì mediante suo Figlio la Chiesa affinché gli uomini accolgano la vera fede e perseverino in essa costantemente 3012; la Chiesa viene paragonata al Verbo incarnato: la sua composizione sociale serve allo Spirito per la crescita del suo corpo 4118; il popolo messianico serve da strumento per la redenzione di tutti 4123; la Chiesa è il lievito [a]*e l'anima* della società uma-

na che deve essere trasformata in famiglia di Dio [a]4340 4344; essa dà un contributo affinché la famiglia e la storia degli uomini sia più umana 4340; la sua unità rafforza e realizza l'unità degli uomini 4342; con la sua forza rinnova gli uomini 4574; anticipa il rinnovamento del mondo 4168; cf. G 2bd (missione e compito della Chiesa); G 4bf (compito dei credenti nel mondo); G 6ca (apostolato dei laici); G 6cb (missione e compito dei laici nel mondo); G 7aa (Chiesa, mondo e genere umano); G 7ab (Chiesa e società); G 7ad (Chiesa e poveri); G 7ae (Chiesa e cultura); H 2f; H 5 (vescovi/presbiteri e mondo).

La Chiesa come *strumento di salvezza*: La fede dei simboli nella salvezza – : nella Chiesa 2-4; – : mediante la Chiesa 21s; mediante la Chiesa Cristo infonde in tutti verità e grazia 4118; i battezzandi ricevono la fede da Dio attraverso la Chiesa 4127; essa comunica all'uomo ([a]mediante la grazia) la vita divina [a]*e opera il vero bene temporale dell'uomo* 4340 [a]4757; mediante la Chiesa il dono della grazia deve pervenire agli uomini affinché i peccatori vengano riconciliati con Dio 4573; cf. F 1c (volontà salvifica universale di Dio mediata attraverso la Chiesa).

La Chiesa ha una missione apportatrice di salvezza nei confronti del mondo (4120) 4156 (4186) 4755 4858; essa vuole la salvezza dell'uomo sotto tutti gli aspetti, in quanto fa parte della cittadinanza di Dio e in quanto fa parte della cittadinanza terrena 4757; essa è protesa alla salvezza dell'intero genere umano e offre all'uomo il bene 4345; essa è il germe della speranza e della salvezza 4123; essa deve cooperare affinché venga compiuto il disegno di Dio per la salvezza del mondo 4141; essa dona quelle forze di salvezza che essa stessa riceve 4303; il divino mistero della salvezza e dell'incarnazione nella Chiesa viene svelato e continuato 4172; cf. G 3cc (invio a tutti gli uomini e popoli); G 7aa (Chiesa, mondo e genere umano).

Scopo della Chiesa è la salvezza delle anime 3166 3168.

Santità della Chiesa: G 3b.

Universalità della Chiesa: G 3c.

La presenza e l'operare della *SS. Trinità* nella Chiesa: G 2be.

Il *vangelo* è per tutti i tempi il fondamento della vita della Chiesa 4144; cf. A 3b e A 3bb (Sacre Scritture).

La Chiesa è segno e inizio del *regno di Dio*: la Chiesa è il regno di Cristo già presente nel mistero **4103**; essa è germe e inizio del regno di Dio **4106**; i fedeli sono cittadini di un regno di natura non terrena, ma celeste 4133; l'intreccio della cittadinanza terrena e celeste può essere compreso solo nella fede 4340.

Il regno di Dio fu fondato da Dio stesso sulla terra, deve crescere finché alla fine dei tempi alla comparsa di Cristo sarà da lui portato anche a compimento **4123**; mentre la Chiesa [a]*cresce* e porta aiuto al mondo, aspira a raggiungere il regno di Dio [b]*quale suo fine* [a]4106 [b]4123 (4124) 4345; essa lo annuncia e lo fonda in tutti i popoli 4106; vi conduce gli uomini 4618; la Chiesa insegna la strada per entrare nel regno di Dio 4756; essa entrerà nel regno celeste 493; cf. C 5e (regno di Dio e di Cristo come meta della storia); E 2bb (l'operare di Cristo tra gli uomini); E 2fc (compimento e consegna del regno di Dio); E 3bd (regalità di Gesù Cristo); M 1 (inizio

S

del regno di Dio nella storia); M 3be (compimento del mondo); M 3bf (vita eterna e regnare con Cristo).

Sussistenza e crescita della Chiesa: la Chiesa è sempre e perpetuamente 2997 3303s; è un tempio eterno 3051; fu fondata per dare continuità all'opera di Cristo **3050**; il ristabilimento iniziato in Cristo e nell'invio dello Spirito Santo prosegue nella Chiesa mediante lo Spirito 4168; la salvezza dei popoli richiede una Chiesa perpetua 3328; essa deve espandersi e pervenire alla pienezza di Dio 4117; fino alla venuta del Signore deve continuamente crescere 4340; essa anela nel corso dei secoli alla pienezza delle verità divine 4210; deve maturare 4343; viene rafforzata dalla grazia di Dio fino alla fine dei tempi 4124; essa contempla Dio nelle Sacre Scritture e nella Tradizione finché non lo vedrà a faccia a faccia 4208; Cristo la sostiene incessantemente 4118; essa cresce in Cristo 4190; Cristo vuole che il suo popolo cresca mediante la guida pastorale, la predicazione del vangelo dei vescovi e l'amministrazione dei sacramenti da parte dei vescovi (4145) 4187; a motivo dell'opera dello Spirito Santo la Chiesa progredisce 5150 4187; essa non cessa di prendere dalla mensa della Parola di Dio e del corpo di Cristo il pane della vita e di porgerlo ai credenti 4228; essa esperimenta crescita e vita mediante la continua partecipazione all'eucaristia 4151 4235; la missione di Cristo affidata agli apostoli durerà sino alla fine del mondo 4144; cf. G 3dc (l'ufficio ecclesiastico nella successione degli apostoli); ; Cristo unisce al suo corpo nuove membra mediante il ministero dei vescovi 4145; la Chiesa trasmette a tutte le generazioni nella dottrina, vita e culto ciò che essa stessa è e crede 4209; cf. G 3db (tradizione apostolica nella Scrittura e nella Tradizione); cf. G 1bf (compimento della Chiesa); G 3bb (santità della Chiesa); M 1b (carattere escatologico della Chiesa pellegrinante).

Chiesa nel mondo: la Chiesa sussiste nel mondo e vive e opera con esso. Essa vive la stessa sorte terrena 4340; essa porta nei suoi sacramenti e istituzioni la forma del mondo 4168, è inserita nel genere umano 4311 4340; Chiesa come realtà sociale della storia 4344; per adempiere la sua missione essa ha bisogno di mezzi umani (4120); nonostante il suo fine escatologico di salvezza la Chiesa, composta da uomini, è già presente sulla terra 4340; essa vive tra le creature 4168; cf. G 7aa (Chiesa, mondo e genere umano); la Chiesa non è solo immanente nella storia, ma nella sua autentica verità è un dono della grazia divina e un mistero della fede 4737; cf. G 3bb (santità della Chiesa).

La visibilità della Chiesa: la Chiesa è esteriormente visibile 3300 4103; Dio ha dotato la Chiesa di contrassegni evidenti affinché possa venir riconosciuta da tutti 3012; Cristo l'ha costituita come struttura visibile [a]*e la conserva come tale* [a]4118 (4119) 4124 4340 4344; cf. G 3ae (Chiesa come società costituita giuridicamente).

La società corredata di organi gerarchici e il misterioso corpo di Cristo, la comunità visibile e quella spirituale, la Chiesa terrena e quella con i doni celesti non sono due cose, ma formano una realtà sola **4118** 4340.

Diversi motivi della credibilità della Chiesa 2779 **3013s**; le quattro note più importanti della Chiesa sono la cattolicità, l'unità, la santità e la successione

apostolica 42 **150** 684 792 2888 2997 4119; tuttavia l'uomo può soggiacere a una ignoranza invincibile circa la vera Chiesa 2865° 2866.

Chiesa e liturgia: la vera natura della Chiesa si manifesta nella liturgia, particolarmente nella celebrazione eucaristica [a]*di tutto il popolo assieme al vescovo* **4002** [a]**4041**; la liturgia ([a]*il sacrificio eucaristico*) è il culmine e la sorgente della vita della Chiesa **4010** [a]4127 ([a]3847) la liturgia è più efficace di altre azioni della Chiesa 4007; la vita della Chiesa cresce mediante la continua partecipazione all'eucaristia 4235; la partecipazione al corpo e sangue di Cristo fa sì che i credenti si trasferiscano in ciò che assumono 4151; Cristo è nella Chiesa particolarmente nelle azioni liturgiche 4007 (4053); la Chiesa compie nella liturgia l'intero culto publico 4007; cf. G 4bd e G 6bb (partecipazione dei fedeli/laici all'ufficio sacerdotale di Cristo); H 4 (ministero di santificazione dei vescovi); H 5 (ufficio ministeriale dei presbiteri); J 1 (natura e significato della liturgia); K 5e (eucaristia come fondamento e culmine della vita ecclesiale).

S

La Chiesa celebrando offre (attraverso le mani dei presbiteri) la cena del Signore **1740s**; essa prende dalla cena della Parola di Dio e del corpo di Cristo il pane della vita e lo porge ai credenti 4228; cf. K 5ca (la Chiesa celebrando offre la mensa del Signore).

Chiesa e sacramenti: tutti i sacramenti sono atti di glorificazione di Dio in Cristo e nella Chiesa 4715; l'intenzione del ministro di fare ciò che fa la Chiesa è necessaria per il compimento dei sacramenti 1262 1312 1315 **1611** 1617 *2328* (2536) 3126 3318 3874; cf. K (Dio santifica mediante i sacramenti); spec. K 1b (Chiesa come sacramento della salvezza); K 1bc (i sacramenti della Nuova Alleanza hanno la loro radice nella Chiesa); K 2 (formulazione concettuale dei singoli sacramenti della Nuova Alleanza).

Attraverso il *battesimo* la Chiesa partorisce figli, concepiti dallo Spirito Santo e nati da Dio, alla vita immortale 4178; il battesimo è la porta per entrare nella Chiesa 1671 3658 4136; appartenenza alla Chiesa mediante il battesimo: G 4a (appartenenza alla Chiesa); K 3e (effetto del battesimo).

Unione più perfetta con la Chiesa mediante la *cresima* 4127; cf. G 4a (appartenenza alla Chiesa); K 4d (effetto della cresima).

L'*eucaristia* viene chiamata «anima della Chiesa» 3364; nella celebrazione eucaristica si esprime la vera natura della Chiesa **4002 4041**; il sacrificio eucaristico è culmine e sorgente della vita ecclesiale 3847 4127; dall'eucaristia la Chiesa ha tutti i suoi beni, la sua forza e la sua gloria 3364; mediante l'eucaristia – : viene espresso l'atto di redenzione di Cristo, lo sposo, per la sua sposa, la Chiesa 4840; – : la Chiesa vive e cresce 41512 4235; – : viene rappresentata e realizzata l'unità del popolo di Dio 4047 4103 4112 4127 4151 4338; – : viene prodotta unità e carità tra i fedeli 783 1635 (1638 1649) 3362 (4112); la partecipazione al corpo e sangue di Cristo fa sì che i fedeli si trasferiscano in ciò che assumono 4151; nel sacrificio eucaristico i fedeli vengono uniti alla liturgia della Chiesa celeste 4170; cf. G 3aa (fondamento divino dell'unità della Chiesa); K 5e (eucaristia come fondamento e culmine della vita ecclesiale).

Riconciliazione con la Chiesa mediante la *penitenza* 1674 4128; cf. D 7bb (Chiesa come mediatrice del perdono); G 3b (santità della Chiesa); K 6s (effetto della penitenza)

Mediante l'*unzione degli infermi* e la preghiera dei presbiteri la Chiesa raccomanda i malati, per la loro salute, al Signore e li esorta a unirsi alla passione e morte di Cristo 4128; cf. K 7e (effetto dell'unzione degli infermi).

Lo scopo del *sacramento dell'ordine sacro* è: – : la guida spirituale e la crescita della Chiesa 1311; – : pascere la Chiesa con la Parola e la grazia di Dio 4126 4128; gli ordini sacri sono una grazia per la vita e la missione della Chiesa 4857; cf. K 8a (sacerdozio nella Nuova Alleanza); K 8e (effetto del sacramento dell'ordine).

Il *matrimonio* cristiano simboleggia l'unione misteriosa di Cristo e della Chiesa 1327 3712 4128 4704s; a motivo dell'inserimento di uomo e donna nell'eterna alleanza sponsale di Cristo con la Chiesa viene elevata l'unione matrimoniale di vita e amore 4704; mediante i figli dal patto coniugale nel corso dei tempi viene concessa durata al popolo di Dio 1311 3143 3705 4128; cf. G 4bb (vie di santificazione); G 6cc (missione e compito dei laici nel matrimonio e nella famiglia); K 9ba (natura del matrimonio, matrimonio cristiano); regolamenti giuridici della Chiesa circa il matrimonio: K 9s.

L'efficacia dei *sacramentali* nasce dall'azione della Chiesa che è unita al suo capo 3844; cf. K 10a (sacramentali in generale); indulgenze e la loro origine nella Chiesa: K 10bb.

G 2bc **La necessità della Chiesa per la salvezza** 575 792 **802** 870 1191 1351 2720 2730s 2785 2865 2867 2917 2997-2999 3304 3821s 3866-3873 **4136** (4140 4151); solo attraverso la Chiesa cattolica, che è lo strumento generale della salvezza, può essere raggiunta l'intera pienezza degli strumenti di salvezza **4190**; in certe circostanze è sufficiente il desiderio (anche implicito) di entrare nella Chiesa 3821 3869-3872; anche al di fuori della Chiesa viene concessa la grazia *2305 2429* 3014.

Il popolo messianico è per l'intero genere umano il germe della speranza e della salvezza 4123; la Chiesa e la salvezza temporale ed eterna dell'uomo 4643; missione apportatrice di salvezza della Chiesa nei confronti del mondo: G 2bb (carattere sacramentale della Chiesa).

Al di fuori della Chiesa si trovano degli elementi di santificazione e verità che più sospingono all'unità cattolica **4119** (4135) **4189**; lo Spirito di Cristo si serve delle Chiese separate come strumenti di salvezza 4189; lo Spirito Santo opera con doni e grazie anche nei battezzati non cattolici 4139 4189; le Chiese e comunità separate sono mezzi della salvezza, la cui forza deriva dalla pienezza della grazia e verità della Chiesa cattolica **4189**; in esse vengono compiute azioni sante che possono generare la vita di grazia e aprire l'accesso alla comunione di salvezza **4189**; cf. G 3ag (la Chiesa cattolica, le altre Chiese e comunità ecclesiali); G 7ae (Chiesa e cultura).

Chi senza colpa non conosce il vangelo di Cristo e la sua Chiesa, ma cerca Dio con sincerità e tenta di adempierne il volere, può ottenere la salvezza eterna e riceve gli aiuti necessari per la salvezza **4140**; cf. F 1b (volontà salvifica universale di Dio); G 3c (cattolicità della Chiesa).

Viene condannato l'indifferentismo o il latitudinarismo 2720 2730s 2785-2867 2915-2918 (2921 2977-2979).

Cf. F 5cb (necessità della grazia); K 2f (necessità dei sacramenti); K 3f (necessità del battesimo).

La missione e il compito della Chiesa. Il popolo di Dio deve riconoscere *Dio* e servirlo in santità 4122 4332; vocazione della Chiesa all'unità in *una sola* lode alla Trinità 4171; essa deve dare testimonianza della misericordia di Dio, deve invocarla e implorarla in vista delle minacce del genere umano 4685; deve rendere presente e visibile Dio Padre e il suo Figlio incarnato 4321; nell'adempimento della sua missione la Chiesa insegna la via per entrare nel regno di Dio 4756. **G 2bd**

Cristo è la via principale della Chiesa 4643; essa segue l'esempio di Cristo 4755; essa osserva i suoi comandamenti: amore, umiltà e rinnegamento di sé 4106 4120; essa fu fondata da lui come comunità di vita, di carità e di verità (4118) 4123; assieme alla Vergine Maria essa si dichiara ancella del Signore, a cui sottomette tutto il suo servizio 4618; essa è chiamata a scegliere come Cristo la via della povertà e della persecuzione 4120; si premura di alleviare le necessità e le sofferenze dei poveri e di servire in loro Cristo 4120; vuole continuare l'opera di Cristo 4303 4445.

La Chiesa non deve cercare la gloria *terrena* 4123; non si fa guidare da aneliti di potenza terrena 4303; la sua missione non si riferisce all'ordine politico, economico o sociale, ma a quello religioso 4342; si premura che la sua missione non venga assorbita dalle cure per l'ordine temporale o si esaurisca in esse 4758; Dio ha diviso la cura per il genere umano tra il potere della Chiesa e quello dello stato 3168.

La Chiesa è fedelmente legata sia a Dio che agli *uomini* 4321; l'opera della Chiesa nel mondo è nutrita dallo stupore sull'uomo, cioè dal vangelo 4642.

La Chiesa ha una missione apportatrice di salvezza nei confronti del *mondo* e dell'uomo come sua prima via: G 2bb (carattere sacramentale della Chiesa); G 3cc (invio della Chiesa a tutti i popoli e a tutti gli uomini); G 3cd (Chiesa ed evangelizzazione o missione); G 4bf; 6cb (missione e compito dei fedeli/laici nel mondo); G 7a (rapporto della Chiesa con il mondo, società e cultura)

La Chiesa è fedele alla sua missione – : se denunzia errori, schiavitù e oppressioni 4759; – . se dà il proprio giudizio circa movimenti politici 4759.

Il ministero dell'*evangelizzazione* determina l'identità della Chiesa e l'originalità del suo contributo 4617; predicazione del vangelo come sua missione 4755; il compito dell'evangelizzazione è la grazia, chiamata e peculiarità della Chiesa 4573; evangelizzazione e promozione integrale del bene umano come i due compiti della Chiesa: loro unità e loro differenza 4758; la Chiesa custodisce il deposito della Parola di Dio 4333; cf. G 3cd (Chiesa ed evangelizzazione o missione).

La Chiesa sussiste in vista dell'evangelizzazione, affinché predichi la Parola di Dio e insegni, per suo mezzo il dono della grazia pervenga agli uomini, i peccatori vengano riconciliati con Dio e venga reso presente il sacrificio di Cristo nella celebrazione della messa 4573; essa prende dalla mensa della Parola di Dio e del corpo di Cristo il pane della vita e lo porge ai credenti 4228.

La promozione dell'*unità* è connessa alla missione della Chiesa 4342.

G 2be **L'infallibilità della Chiesa**. Alla Chiesa (in generale) viene attribuita l'infallibilità 2922 3020 4130 4531 4852.

Cf. G 4bc e 6ba (partecipazione dei credenti/laici all'ufficio profetico di Cristo); H 3d (carisma dell'infallibilità).

3. Le note essenziali della Chiesa

G 3a a. - La Chiesa è una

G 3aa **Il fondamento divino dell'unità della Chiesa**. La Chiesa come popolo riunito dall'unità del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo **4104**; l'unità delle persone divine e l'unità dei figli di Dio 4324.

L'intenzione *di Dio* è di radunare nell'unità i suoi figli dispersi 4132.

L'unità della Chiesa è fondata in *Cristo* ([a]nello Spirito di Cristo) [a]4133 [a]4169 4342 (4344) [a]4345; egli l'ha fondata come unita e unica 4185; la Chiesa viene unita mediante la forza di Cristo 4151; Cristo ([a]l'opera di Cristo) porta a compimento [a]*e realizza* la comunione del popolo di Dio nell'unità 4187 [a]4332; la Chiesa è il corpo mistico di Cristo 3300-3304; i credenti formano *un solo* corpo in Cristo 4103; cf. G 2a (denominazioni della Chiesa); Cristo nella preghiera chiese l'unità dei suoi discepoli 4332; egli comandò ai credenti di trattarsi vicendevolmente come fratelli 4332; in ogni comunione d'altare è presente Cristo 4151.

Lo *Spirito Santo* unisce la Chiesa [a]*in comunità e ministeri* (3808) [a]4104 4113 4133 4340 4342; egli unisce le sue membra 3808; egli per la Chiesa è il motivo primo dell'unità nell'insegnamento degli apostoli, nello spezzare il pane e nelle preghiere 4132s; egli conserva la Chiesa nell'unità della fede 4150; egli rafforza la concordia della Chiesa 4146 (4152).

Cf. G 1b (Chiesa come opera del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo).

Mediante il sacramento dell'*eucaristia* viene indicata e operata l'unità del popolo di Dio 4103 4112 4127 4151; essa è sacramento e segno dell'unità, legame della carità 4047; i credenti in essa rappresentano in modo concreto l'unità del popolo di Dio 4127; essa è il sacramento dello sposo e della sposa 4840; l'eucaristia come cena di fraterna comunità e pregustazione del banchetto celeste 4338; unità e amore come effetti dell'eucaristia sui fedeli 783 1635 (1638 1649) 3362 (4112); nel sacrificio eucaristico i fedeli vengono uniti alla liturgia della Chiesa celeste 4170; cf. G 2bb (sacramentalità della Chiesa: Chiesa e eucaristia); K 5e (eucaristia come fondamento e culmine della vita ecclesiale).

Aderendo all'*unico* deposito della *Parola di Dio* l'intero popolo di Dio, unito ai suoi pastori, persevera nell'insegnamento e comunione degli apostoli, nella frazione del pane e nelle preghiere 4213; la Chiesa è una sola a motivo dell'unità dello sposo, della fede, dei sacramenti e della carità 871; unità nella professione di *una sola* fede, nella comune celebrazione della liturgia e nella fraterna concordia della famiglia di Dio 4187; mantenendo la fede trasmessa si realizza l'armonia tra chi presiede e i credenti 4213; i credenti devono sentirsi legati al vescovo come la Chiesa a Cristo e Cristo al

Padre, affinché mediante l'unità tutto si armonizzi 4152; cf. G 3ag (Chiesa cattolica, le altre Chiese e comunità ecclesiali); G 3cg (pericoli e condizioni della cattolicità); G 4a (appartenenza alla Chiesa).

L'unità della Chiesa come unità nella molteplicità.- La fede nell'*una* e [a]*unica* Chiesa (condanna di asserti che favoreggiano uno [b]*scisma* o la [c]*teoria dei rami*) 5 41s 44 46 [a]47s 51 150 350 [b]446 [b]468s 802 [a]870s 872 1050 [b]1159 [c]a2885-2888 [b]2937s 2997-2999 3300-3304 41 19 (4151). **G 3ab**

Comunione dei santi e di coloro che ancora sono pellegrini sulla terra 3363 4469-4471; tutti, la Chiesa *terrena* e la Chiesa *celeste*, – : sono in comunione nell'amore di Dio e del prossimo e cantano a Dio lo stesso cantico 4169; – : sono uniti nella liturgia in *un solo* cantico a Dio 4170; – : crescono nello Spirito di Cristo per formare l'*unica* Chiesa e sono in lui uniti vicendevolmente 4169; la comunione con i santi unisce a Cristo 4170; cf. J 1a (natura della liturgia) K 5ed (eucaristia, sacramento della comunione con vivi e defunti); M 1b (carattere escatologico della Chiesa pellegrinante). **S**

Cristo non ha formato la Chiesa come pluralità di comunità, che, simili secondo la loro natura, siano però diverse 3303; l'unità consiste nel fatto che a motivo dell'accordo con il *papa* e con la professione di fede c'è *un solo* gregge sotto *un solo* pastore **3060**; Pietro, [a]*e con ciò il vescovo di Roma come suo successore*, è il principio e il fondamento [a]*visibile* dell'unità della fede e della comunione dei credenti **4142** [a]**4147**; Cristo ha affidato al vescovo di Roma nella persona dell'apostolo Pietro il servizio per l'unità nella Chiesa 4822; principio (radice, fondamento) dell'unità è [a]*il primato* e [b]*il magistero* [a]2888 [a]3113 [b]a3305-3310 ([a]4134); al papa è affidata la cura dell'intero gregge di Cristo 4356; desiderio dei credenti di unirsi nell'*unico* gregge sotto l'*unico* pastore 4139; cf. H 2ba (potere di guida e primato del papa).

La *sede di Pietro* difende le legittime diversità nella Chiesa e fa attenzione che le particolarità non danneggino l'unità, ma le siano di servizio 4134.

La *struttura sociale* visibile come segno dell'unità della Chiesa 4344; cf. G 3ae (Chiesa come società costituita giuridicamente).

Il *popolo di Dio* deve rimane *uno* e unico 4132 4158; prende i suoi cittadini da tutti i popoli 4133; è formato in sé di svariati ordini 4134; la sua unità prefigura la pace universale e la promuove 4135; la Chiesa è sacramento o segno e strumento dell'unione con Dio e dell'unità dell'intero genere umano 4026 **4101** 4124 (4321) 4342 4343: l'unità degli uomini viene rafforzata e compiuta mediante l'unità della Chiesa 4342; l'intero genere umano deve essere condotto all'unità della famiglia di Dio 4154 4343.

In forza della cattolicità della Chiesa le parti aggiungono i loro doni alle altre parti e all'intera Chiesa per cooperare nell'unità 4133; le parti e membra della Chiesa debbono avere i beni (cioè le ricchezze spirituali, i lavori apostolici e i sussidi temporali) in comune 4134; l'*unico* corpo e le molte membra 4113 4332 4506; cf. G 2a (denominazioni della Chiesa); unanime cooperazione dei fedeli 4321; collaborazione dei laici con il ministero gerarchico: G 6ce; H 2e (popolo di Dio e ministero pastorale dei vescovi); H 3i (popolo di Dio e ministero della predicazione dei vescovi); crescita e solidarietà nella Chiesa fino al suo compimento 4332.

Diversità e *unità* [a]*nei ministeri, nello stato e ordine di vita*, [b]*nei doni di grazia, servizi e attività* [a]4134 [b]4158; diversità e complementarietà dei doni di grazia e responsabilità 4855; vera uguaglianza nella dignità e nell'agire per l'edificazione del corpo di Cristo 4158; autentica uguaglianza dei fedeli nella diversità dei compiti che non causano una superiorità dell'uno sull'altro 4506; *una* salvezza, *una* speranza, una carità indivisa 4158; in Cristo e nella Chiesa nessuna disuguaglianza per via della razza o della nazione, della posizione sociale o del sesso 4158; *una sola* fede e vocazione di tutti alla santità 4158; cf. H 1a (fondamento dell'ufficio ministeriale); H 1b (articolazione gerarchica dell'ufficio ministeriale).

Appartengono all'*unità cattolica* in modo diverso i cristiani cattolici, gli altri credenti cristiani e tutti gli uomini chiamati alla salvezza 4135; tutti coloro che già fanno parte in qualche modo del popolo di Dio, debbono venire incorporati pienamente all'*unico* corpo di Cristo 4190; cf. G 3cg (pericoli e condizioni della cattolicità); G 4a (appartenenza alla Chiesa)

3ac **L'unica Chiesa edificata mediante la molteplicità dei carismi**. La Chiesa dispone di doni dello Spirito Santo o carismi [a]178 575 3328 4104 4113 4131 (4159) ([a]vengono elencati i doni singolarmente); essa ricevette doni celesti, [a]*che la edificano e la vivificano* 4340 [a]4189; questi doni sono la vita della grazia, la fede, la speranza e la carità e altri doni 4189; lo Spirito Santo correda il popolo di Dio di virtù 4131; lo Spirito Santo guida la Chiesa mediante doni gerarchici e carismatici e le dona i suoi frutti 4104; il cristiano riceve le primizie dello Spirito Santo 4322; grazie particolari tra i fedeli di ogni stato servono al rinnovamento e all'edificazione della Chiesa (4113) 4131; lo Spirito Santo distribuisce diversi doni gerarchici e di grazia tra tutti i fedeli 4856; la loro diversità e complementarietà 4855; l'autorità degli apostoli è un dono particolare dello Spirito Santo 4113; i detentori di ufficio ricevono il loro ufficio come carisma dello Spirito Santo 4857; coloro che sono nell'ufficio episcopale hanno ricevuto il carisma certo della verità 4532; i doni dello Spirito Santo sono diversi. Egli chiama alla testimonianza visibile dell'anelito celeste o al servizio terreno agli uomini 4338; lo Spirito Santo opera con doni e grazie anche nei battezzati non cattolici 4139; cf. B 3bf (lo Spirito Santo nella vita della Chiesa e dei credenti); F 2cd (doni dello Spirito Santo).

La Chiesa riceve forze di salvezza ([a]doni) dal suo fondatore [a]4106 [a]4117 (4166) 4303; Cristo concede all'uomo luce e forza mediante il suo Spirito 4310.

I credenti della Chiesa terrena e celeste vengono rafforzati nella loro unità mediante la comunicazione di beni spirituali 4169: cf. M 1b (comunione dei santi).

Nella Chiesa ci sono sempre persone carismatiche 3801; sono soggette all'autorità degli apostoli 4113; i fedeli non devono ricercare con leggerezza doni straordinari 4131; spetta ai pastori il giudizio sulla loro autenticità e ordinato esercizio 4131 4113.

3ad **Chiesa dalle e nelle Chiese**. L'*una* e unica Chiesa cattolica sussiste nelle e dalle *Chiese paticolari* 4134 **4147**; il corpo mistico di Cristo è anche il corpo delle Chiese 4147; queste sono formate secondo l'immagine della Chiesa nella sua interezza 4147; esse dispongono di una propria tradizione, rimanendo

intatto il primato della sede di Pietro 4134; esse, rimanendo intatta l'unità della fede e dell'*unica* struttura della Chiesa universale, possiedono un proprio ordine, una consuetudine liturgica propria e un'eredità teologica e spirituale propria **4147**; i pii esercizi delle Chiese particolari godono di speciale dignità 4013; le loro liturgie vengono riconosciute 4013; cf. J 1eb (liturgie delle Chiese particolari); le Chiese particolari debbono avere tutti i beni in comune 4134; alcune Chiese locali, soprattutto le antiche Chiese patriarcali, hanno suscitato altre Chiese, con le quali sono unite nella vita sacramentale e mediante diritti e doveri 4147.

I *patriarcati* (di [a]Costantinopoli, [b]Alessandria, [c]Antiochia, [d]Gerusalemme) come pure [e]*tutti i loro diritti e privilegi* vengono confermati [bc]351 [abcd]**661** [abcd]**811** 861 [abcde]**1308**; cf. H 2c (ministero pastorale dei vescovi).

La molteplicità delle *Chiese locali* che producono insieme l'unità mostra la cattolicità della Chiesa indivisa 4147; la Chiesa di Cristo è presente in tutte le legittime assemblee locali dei credenti; queste, in unione con i loro pastori, vengono chiamate, come nel Nuovo Testamento, Chiese: esse sono nel loro luogo il nuovo popolo chiamato da Dio **4151**; l'unità si mostra in ogni comunione d'altare sotto il ministero del vescovo 4151.

Il *collegio dei vescovi* è nei suoi membri l'espressione della varietà e universalità del popolo di Dio sotto l'*unico* capo della sua unità 4146; l'unità collegiale dei vescovi si mostra nelle vicendevoli relazioni dei singoli vescovi con le Chiese parziali e con la Chiesa universale 4147; atteggiamento collegiale e associazioni di vescovi 4147; tutti i vescovi assieme al papa rappresentano l'intera Chiesa **4147**; cf. H 1c (carattere collegiale dell'ufficio ministeriale e comunione gerarchica); H 2c (ministero pastorale dei vescovi); H 2d (atti collegiali del ministero pastorale); H 3ca (vescovi come organi di decisioni dottrinali ufficiali); H 3cc (concili e sinodi); H 3cd (insegnamento universale non conciliare); H 3dc (infallibilità dei vescovi).

Legame tra il *vescovo di Roma* e i vescovi 4146; il vescovo di Roma, come successore di Pietro, è il principio perpetuo e visibile e il fondamento dell'unità della molteplicità dei vescovi 4147; la sede romana a motivo del primato viene chiamata «madre» o «maestra» di tutte le Chiese (particolari) 774 1616 1868 2781; circa il significato del concetto «comunione gerarchica» 4355; la comunione gerarchica di tutti i vescovi con il papa è con sicurezza radicata nella tradizione 4358; cf. G 3ab (unità della Chiesa come unità nella molteplicità); H 1c (carattere collegiale dell'ufficio ministeriale e comunione gerarchica); H 2bc (papa e vescovi).

I singoli *vescovi* sono principio visibile e fondamento dell'unità delle loro Chiese particolari **4147**; la Chiesa sotto i vescovi è unita e ordinata 4026; essi rappresentano la loro Chiesa **4147**; essi devono promuovere e difendere l'unità della fede e l'ordine comune all'intera Chiesa, guidare i fedeli all'amore dell'intero corpo mistico di Cristo e promuovere tutti gli sforzi comuni all'intera Chiesa 4147; guidando bene la Chiesa loro propria i vescovi collaborano al bene dell'intero corpo mistico di Cristo 4147; i poteri dei vescovi nelle loro Chiese particolari: H 2c (ministero pastorale dei vescovi); H 3ca (vescovi come organi di decisioni dottrinali ufficiali).

Collaborazione dei singoli vescovi tra di loro e con il successore di Pietro

4147; cf. H 1c (carattere collegiale dell'ufficio ministeriale e comunione gerarchica); H 2d (atti collegiali del ministero pastorale); H 3cc (concili e sinodi); H 3cd (insegnamento universale non conciliare); essi debbono prestare aiuto ad altre Chiese 4147.

Anche la *comunità locale*, a cui presiede il presbitero, viene chiamata Chiesa di Dio **4154**; nelle comunità locali i fedeli vengono radunati per mezzo della predicazione del vangelo di Cristo e viene celebrato il mistero della cena del Signore 4151; in ogni comunione d'altare è presente Cristo 4151; i *presbiteri* nelle comunità locali rendono presente il vescovo, ai cui compiti essi partecipano e con cui essi sono uniti 4042 **4154**; essi rendono visibile la Chiesa universale 4042 **4154**; cf. H 5 (ufficio ministeriale dei presbiteri).

Le comunità stesse devono esaminare la situazione dell'ambiente circostante, illuminarlo alla luce del vangelo e attingere le direttive del pensare, giudicare e agire dalla dottrina sociale della Chiesa 4500.

Opinioni condannate: [qualsiasi comunità cristiana gode già, per il fatto di essere adunata nel nome di Cristo, di tutti i poteri che il Signore volle concedere alla sua Chiesa] 4720; [in forza dell'apostolicità delle singole comunità locali, ogni comunità locale, se manca da lungo tempo dell'eucaristia come suo elemento costitutivo, può «ricorrere» al suo potere e stabilire i propri presuli e pastori; in tali circostanze Dio stesso non può rifiutare di concedere quei poteri anche senza il sacramento dell'ordine] 4722.

I *presbiteri* riuniscono la famiglia di Dio come una fraternità 4153; essi debbono impiegare la loro fatica per il lavoro pastorale dell'intera diocesi e dell'intera Chiesa 4154; assieme al loro vescovo formano *un* presbiterio 4154; cf. H 5 (ufficio ministeriale dei presbiteri).

Il concetto di *Chiesa popolare* 4739; malinteso della Chiesa dei poveri come Chiesa di classe 4738; certe teologie della liberazione intendono con Chiesa popolare una Chiesa di classe, la Chiesa del popolo oppresso 4740; in ciò vengono criticate le strutture stesse della Chiesa e messa in questione la compagine sacramentale e gerarchica della Chiesa 4741.

La *famiglia* è per così dire chiesa domestica 4128.

G 3ae **La Chiesa come società costituita giuridicamente**. La Chiesa nel mondo è costituita e ordinata come società 4118s 4124 4340 4344; è dotata di organi gerarchici 4118; la *struttura sociale visibile* come segno dell'unità della Chiesa 4344.

La Chiesa è una società perfetta secondo la sua specie e la costituzione giuridica ([a]possedendo tutti i mezzi per raggiungre il suo fine) *2919* [a]3167 3171 3685; perciò nel suo ordine è la comunità suprema 3167s 3171 3685; non è inferiore al potere civile 3167; essa è uno dei due supremi poteri dai quali il mondo viene retto **347** 362 (642) 767 873.

A motivo della sua struttura sociale la Chiesa può essere arricchita anche dalla società umana; non che nella costituzione ad essa data da Cristo manchi qualcosa, ma per meglio riconoscerla, esprimerla e modellarla in maniera più conforme ai tempi **4344**.

In ciò che è essenziale la costituzione della Chiesa si rifà al comando divino ed è perciò sottratta all'arbitrarietà degli uomini 3114; la sua costituzione ([a]la sua struttura sacramentale e gerarchica) è data da Cristo (4344) [a]4741;

vengono condannati errori del modernismo sulla costituzione della Chiesa *3452-3456 3492s.*

Circa l'uso dei concetti «collegio», «gruppo stabile» (coetus stabilis), «stato» (ordo) o «corpo» (corpus) 4353.

Certe teologie della liberazione intendono con Chiesa popolare una Chiesa di classe 4740; con ciò vengono criticate le stesse strutture della Chiesa e messa in discussione la compagine sacramentale e gerarchica della Chiesa 4741.

La Chiesa possiede il diritto all'*educazione* e all'*insegnamento religioso* 2892 *2945-2948* 3685-3689.

La Chiesa ritiene suo esclusivo diritto insediare il *clero* 604 659 712 1063 1769 1777.

La Chiesa esige per sé il diritto a *beni temporali 941 1126s 1137s 1160 1166 1168 1181*//*1189* 1194 1274-1276 *1491 2281 2924-2927 2975s.*

Chiesa dalle e nelle *Chiese particolari*: G 3ad.

Unità e *molteplicità* nella Chiesa: G 3ab.

L'*appartenenza* alla Chiesa e la comunità dei *credenti*: G 4.

Il *ministero ufficiale* nella Chiesa: G 5; ovvero H (Dio guida, istruisce e santifica la Chiesa mediante i suoi ministri).

La posizione dei *laici* nella Chiesa: G 6.

Rapporto della Chiesa con lo *stato* e le *istituzioni internazionali*: G 7b.

L'*ordine* della Chiesa: L 14.

Minaccia dell'unità nella Chiesa e suo rinnovamento. [a]*Contese*, [b]*eresie* nella Chiesa, [c]*scissioni della Chiesa* e loro superamento [a]1510 [a]1520 [b]1600 [c]1635 [c]1725 [b]1738; *errori* o pericoli di errori e il loro nuocimento alla fede e alla vita cristiana 4751; la Chiesa deve essere purificata da errori 1510 1520 1763. **G 3af**

La Chiesa è stata fondata da Cristo come unita e unica, tuttavia ci sono numerose comunità cristiane 4185; divisioni già dai primi tempi della Chiesa; significative comunità si separarono dalla piena comunione con la Chiesa cattolica (con colpe degli uomini di ambedue le parti) 4188; questo contraddice la volontà di Cristo, è uno scandalo per il mondo e nuoce alla predicazione del vangelo 4185 (4530).

Diversità di opinioni tra i cristiani e loro appianamento nel dialogo, nell'amore e con lo sguardo rivolto all'unione 4343.

Potenziamento della Chiesa mediante la forza del Risorto per superare le sue difficoltà 4121; lo Spirito Santo ([a]*lo Spirito di Cristo*) opera il rinnovamento della Chiesa ([b]*mediante la forza del vangelo*; [c]*mediante doni particolari tra i fedeli di ogni stato*) [b]41104 [a]4116 ([c]4113) 4124 [c]4131.

I cattolici si debbono premurare di ristabilire nel comune sforzo di purificazione e rinnovamento l'unità di tutti i cristiani 4530.

Cf. G 3cg (pericoli e condizioni della cattolicità).

La Chiesa cattolica, le altre Chiese e comunità ecclesiali. I cattolici appartengono a quella Chiesa che Cristo ha fondato e che viene guidata dai successori di Pietro e degli altri apostoli, nei quali continua intatta e viva l'istituzione e l'insegnamento primitivo della comunità apostolica, l'eredità di verità e di santità appunto di questa Chiesa 4530; la Chiesa costituita e ordinata **G 3ag**

come società è realizzata nella Chiesa cattolica **4119**; tutti anelano alla Chiesa di Dio *una* e visibile 4186; appartengono all'unità cattolica in modo diverso i cristiani cattolici, gli altri credenti cristiani e tutti gli uomini chiamati alla salvezza **4135**; chi crede in Cristo e ha ricevuto nella forma dovuta il battesimo, è in una certa comunione, pur non perfetta, con la Chiesa cattolica **4188**; al di fuori della Chiesa cattolica si trovano significativi elementi e beni ([a]la Parola di Dio scritta, doni interiori dello Spirito Santo ed elementi visibili che edificano e vivificano la Chiesa), che spingono all'unità cattolica, [a]*partendo da Cristo e conducendo a lui* **4119** [a]**4189**; nei fratelli separati si trovano dei beni veramente cristiani provenienti dalla comune eredità 4530; unione nello Spirito Santo con i battezzati che non hanno la fede completa o l'unità sotto il successore di Pietro, a motivo della Sacra Scrittura come norma di fede e di vita, del battesimo, dei sacramenti delle loro Chiese, dello zelo religioso e della fede, della comunione nella preghiera e in altri beni spirituali **4139**; numerosi posseggono anche un episcopato, celebrano l'eucaristia, venerano la Genitrice di Dio **4139** (4179); a diritto si chiamano «cristiani» e vengono riconosciuti come fratelli nel Signore, giacché furono giustificati mediante il battesimo e incorporati a Cristo 4188; essi chiamano le loro comunità «Chiese di Dio» 4186; la Chiesa cattolica stima altamente ciò che le altre Chiese e comunità cristiane hanno apportato e apportano per una maggiore umanità nella storia umana 4340.

Lo Spirito di Cristo si serve delle Chiese separate come mezzi di salvezza 4189; lo Spirito Santo opera mediante doni e grazie anche nei battezzati non cattolici 4139 4189; le Chiese e comunità separate sono mezzi di salvezza, la cui forza deriva dalla pienezza della grazia e verità della Chiesa cattolica **4189**; presso di loro vengono compiute azioni sacre che possono generare la grazia e aprire l'accesso alla comunione di salvezza **4189**; cf G 2bc (necessità della Chiesa per la salvezza).

La Chiesa di Cristo non è la somma di diverse Chiese e comunità ecclesiali 4530; non si può affermare: [la Chiesa di Cristo non sussiste più veramente in nessun luogo, così che la si può considerare solo come meta a cui tutte le Chiese e comunità devono tendere] 4530.

Tra le altre Chiese e comunità cristiane e la Chiesa cattolica ci sono discordanze nella dottrina, nella disciplina e nella struttura. Perciò ci sono impedimenti che si oppongono alla piena comunione ecclesiale 4188; i cristiani separati, come singoli, come comunità o Chiese, non godono di quell'unità che Cristo volle donare ai credenti e che le Sacre Scritture e la tradizione della Chiesa professano 4190; solo mediante la Chiesa cattolica, l'universale aiuto per la salvezza, può essere raggiunta l'intera pienezza dei mezzi salvifici **4190**; cf. G 2bc (necessità della Chiesa per la salvezza).

A coloro che sono nati in altre Chiese e comunità ecclesiali non si può fare rimproveri a motivo del peccato della separazione; si va loro incontro con rispetto e amore 4188.

È proibito da legge divina una *comunicazione nelle cose sacre* (communicatio in sacris) che offende l'unità della Chiesa o che racchiude in sé un errore, una defezione dalla fede, uno scandalo o l'indifferenza 4181.

La Madre Chiesa spera e opera incessantemente per l'unità tra tutti i cristiani 4139 4185; i cattolici si devono premurare di ristabilire l'unità tra tutti i cristiani nello sforzo comune di purificazione e di rinnovamento 4530; i cattolici debbono riconoscere e stimare i beni veramente cristiani, provenienti dalla comune eredità, che si trovano presso i fratelli separati 4530; il cosiddetto movimento ecumenico per il ristabilimento dell'unità di tutti i cristiani fu risvegliato dalla grazia dello Spirito Santo **4186**; la preoccupazione del ristabilimento dell'unità riguarda l'intera Chiesa: i credenti e i pastori 4191; l'espressione della fede cattolica non deve divenire un ostacolo per il dialogo ecumenico 4192; l'intera dottrina deve venir presentata in modo chiaro e non deve subire danno 4192; la fede cattolica deve venir spiegata più profondamente e più esattamente, in una lingua che venga compresa dai fratelli separati 4192; teologi cattolici e dialogo ecumenico 4192; nel confronto delle dottrine tener presente l'ordine o la gerarchia delle verità della dottrina cattolica 4192; circa la gerarchia delle verità cf. A 4bb (metodi della teologia); H 3bb (oggetti e modi delle decisioni dottrinali). **S**

Chiesa cattoliche e *Chiese orientali* da essa *separate*: promozione dell'unità con le Chiese orientali separate 4181; le Chiese d'Oriente e d'Occidente hanno il diritto e il dovere di regolarsi secondo l'ordinamento a loro proprio **4180**.

Riconciliazione con la Chiesa di Costantinopoli 4430-4435; volontà di riconciliazione, continuazione del dialogo con meta la piena comunione di fede, di concordia fraterna e di vita sacramentale 4434s.

Ai cristiani delle Chiese orientali separate possono venir amministrati, se essi lo richiedono e sono preparati in modo dovuto, i *sacramenti* della penitenza, dell'eucaristia e dell'unzione degli infermi **4182**; questo è in consonanza con la prassi della Chiesa cattolica nei confronti delle Chiese orientali a motivo dell'urgenza della salvezza e del bene spirituale delle anime 4181.

I cattolici possono richiedere l'amministrazione dei sacramenti della penitenza, dell'eucaristia e dell'unzione degli infermi da un ministro delle Chiese orientali separate, se i sacramenti sono validi, se una situazione d'emergenza o un profitto spirituale lo consiglia e non è fisicamente o moralmente possibile l'accesso a un presbitero cattolico **4182**.

Viene permessa la «comunicazione» in azioni, cose e luoghi sacri tra cattolici e fratelli separati delle Chiese orientali per fondati motivi 4183; cf. J 1ec (comune liturgia con le Chiese orientali).

Lo scisma dell'arcivescovo *Lefebvre* e la sua motivazione: l'erroneo concetto di tradizione 4820-4823

b - La Chiesa è santa **G 3b**

Il motivo divino della santità della Chiesa. La Chiesa è soprannaturale [a]*a motivo del suo fine e dei mezzi per raggiungere il fine* [a]3167 3300s 3685; essa è spirituale 3167 3300s. **G 3ba**

La santità nella Chiesa viene raggiunta mediante la grazia *di Dio* 4168.

Cristo offrì se stesso per la Chiesa, per santificarla 4165.

Lo *Spirito Santo* fu mandato per santificare la Chiesa 4104; la santità della Chiesa si manifesta nei frutti di grazia che lo Spirito Santo produce nei credenti 4165; lo Spirito Santo opera il rinnovamento della Chiesa 4104 4116 (4113) 4124 4131; doni e carismi dello Spirito Santo nella Chiesa: F 2cd e G 3ac.

G 3bb **Santità e peccato nella Chiesa pellegrinante e suo rinnovamento**. La Chiesa nei simboli di fede viene detta «santa» 1-5 11-30 36 41 51 60-63 150 4119 (4151) 4165; essa è senza macchia e senza ruga 493 575 (4841); nella verità sua propria essa è un dono della grazia divina e un mistero di fede 4737.

Viene condannata l'opinione: [la Chiesa è solo parte della storia e obbedisce a quelle leggi che guidano la storia avverantesi nella sua immanenza] 4737.

La *necessità* della Chiesa *per la salvezza*: G 2bc; la missione *apportatrice di salvezza* della Chiesa: G 2bb (carattere sacramentale della Chiesa); G 7aa (Chiesa, mondo e genere umano).

La *santità* della Chiesa si esprime nei singoli in molteplici modi 4165; la Chiesa anticipa con la sua santità il rinnovamento del mondo 4168; Chiesa come comunione dei santi 4854; doni e carismi dello Spirito Santo nella Chiesa: G 3ac; vocazione di tutti i credenti alla santità e diversi modi di santificazione: G 4ba; G 4bb.

La Chiesa a motivo del suo meraviglioso espandersi, della sua santità, fecondità, unità e sussistenza è un argomento continuo della credibilità della fede 3012; cf. A 2bc (credibilità della fede).

I frutti della santità si mostrano nella storia della Chiesa nella vita dei *santi* 4166; i santi sono guide all'unione perfetta con Cristo e alla santità 4170; coloro che sono in cielo, in forza della loro intima unione con Cristo, rendono stabile nella santità l'intera Chiesa e cooperano alla sua edificazione 4169; nei santi Dio manifesta la sua presenza 4170; cf. M 1b e M 3bd (comunione dei santi).

Maria è prototipo della Chiesa in relazione alla fede, alla carità e all'unione perfetta con Cristo **4177s**; nella gerarchia della santità la donna Maria di Nazaret è la figura della Chiesa 4841; progredendo nella fede, speranza e carità e seguendo la volontà divina la Chiesa viene resa più simile al suo prototipo 4178; Maria come modello della maternità della Chiesa 4177; Cristo, come in Maria, deve nascere e crescere attraverso la Chiesa nel cuore dei credenti 4178; Maria come esempio dell'amore materno, che deve animare la missione apostolica della Chiesa 4178; in Maria la Chiesa riconosce più profondamente il mistero dell'incarnazione e viene sempre più conformata al proprio sposo 4178; Chiesa come madre dei credenti o sposa di Cristo: G 2a (denominazioni della Chiesa).

In Maria la Chiesa è già pervenuta al compimento **4178**; nella beata Vergine la Chiesa giunge già alla perfezione senza macchia e senza ruga 4841; Maria è immagine e inizio della Chiesa che dovrà avere compimento nel mondo futuro e splende sulla terra davanti alla Chiesa pellegrinante come segno di speranza e di consolazione **4179**; la precede sulla via della santità 4841; Maria protegge la Chiesa 4619; con la protezione e l'intercessione di Maria la Chiesa supererà le «strutture del peccato» nella vita personale e sociale e raggiungerà la «vera liberazione» di Cristo 4619; cf. E 6 (Maria, la

S

Distanza tra il messaggio annunciato e la debolezza umana di coloro a cui è affidato il messaggio 4343; come uomo debole il vescovo può soffrire con coloro che sono nell'ignoranza e sbagliano 4152.

La Chiese deve venir purificata da *errori* 1510 1520 1763; essa deve combattere gli errori tra i suoi membri 4343; ristabilimento dell'unità tra tutti i cristiani nello sforzo comune di purificazione e di rinnovamento 4530; cf. G 3af (minaccia dell'unità nella Chiesa e suo rinnovamento).

Compimento della Chiesa [a]*alla fine dei tempi*, [b]*nella gloria celeste*, [c]*nel mondo futuro* [a]4102 [b]4168 [c]4179 [b]4190 [a]4198 [a]4332 [a]4340; cf. G 1bf (compimento della Chiesa); M 1b (carattere escatologico della Chiesa pellegrinante).

G 3c

c. - La Chiesa è cattolica

G 3ca **Il fondamento della cattolicità in Dio**. La Chiesa deve espandersi e giungere all'intera pienezza di Dio 4117; alla fine dei tempi tutti i giusti, a cominciare da Adamo, saranno riuniti presso il *Padre* nella Chiesa universale 4102; l'universalità della Chiesa è un dono del Signore 4133; *Cristo* ha chiamato insieme credenti da tutti i popoli mediante la comunicazione del suo Spirito e li ha fatti suo corpo 4112.

Lo *Spirito Santo* offre a tutti la possibilità di unirsi al mistero pasquale 4322.

Cf. F 1 (misericordia di Dio e sua volontà salvifica universale).

G 3cb **L'universalità della Chiesa**. La fede dei simboli nella Chiesa «cattolica» 3-5 12 15 19 21 23 27-30 36 41//51 60 126 150 4119 (4133 4151 4186).

Cattolicità della Chiesa, la comunione e l'unità delle sue singole parti 4133 4147.

Il popolo di Dio si raccoglie da diversi popoli 4133s.

L'opzione per i poveri, dalla quale nessuno è escluso, manifesta l'universalità della natura e della missione della Chiesa 4761.

G 3cc **L'invio della Chiesa a tutti i popoli e a tutti gli uomini**. La Chiesa è destinata ad abbracciare l'intera umanità [a]*senza limitazioni locali o temporali* 350 [a]3166 3685 4103 4124 4132s 4135 4141 4154 [a]4159 4301 4332 4343; entra nella storia degli uomini e trascende contemporaneamente i tempi e i confini dei popoli 4124 4135; nella sua universalità non è legata a nessuna particolare forma di cultura umana e a nessun sistema politico, economico o sociale 4342; essa è mandata ad annunziare il regno di Cristo e di Dio e a fondarlo in tutti i popoli 4106.

Il popolo messianico è per l'intero genere umano il germe dell'unità, della speranza e della salvezza 4123; serve come strumento della redenzione di tutti 4123; viene mandato in tutto il mondo 4123 4186.

Appartengono all'unità cattolica i cristiani cattolici, gli altri credenti cristiani e tutti gli uomini chiamati alla salvezza 4135. Cf. G 2bd (missione e compito della Chiesa).

G 3cd **Chiesa ed evangelizzazione o missione**. La fede ha bisogno della predicazione: A 2bb.

La Chiesa come *Cristo* deve trasmettere il vangelo 4573; predicazione di Gesù: E 2bb; E 3bb; Cristo stesso insegna mediante la Chiesa 3806; egli vuole che il suo popolo cresca mediante la predicazione del vangelo da parte dei

vescovi 4187; la *Chiesa* ha il diritto e il dovere di presentare la dottrina rivelata essendone il custode e la maestra 807 **3012** 3020 3540; con la predicazione e il battesimo la Chiesa partorisce alla vita eterna figli concepiti dallo Spirito Santo e nati da Dio 4178.

Il mandato di Cristo di predicare la verità della salvezza la Chiesa l'ha ricevuto dagli *apostoli* 4141; ad essi Cristo ha dato l'incarico di annunciare il vangelo dovunque ([a]all'intera creazione) [a]4006 4147 4207 4332 [a]4185; egli mandò loro a Pentecoste lo Spirito Santo affinché essi con la sua forza fossero testimoni di lui sino all'estremità della terra 4145 4148; essi annunciarono la morte e la risurrezione del Signore 4405; essi predicarono usando diversi modi di parlare: catechesi, racconti, testimonianze, inni, lodi, preghiere e altre forme letterarie del tempo d'allora 4405; la Chiesa fu radunata mediante la loro predicazione 4143.

Il compito dell'evangelizzazione è grazia, *vocazione* e peculiarità della Chiesa 4573; esso determina la sua identità e l'originalità del suo contributo 4617; la predicazione del vangelo come missione propria della Chiesa 4755; la Chiesa sussiste in vista dell'evangelizzazione 4573; ad essa interessa predicare il vangelo sempre oltre e a un numero sempre maggiore di uomini 4575.

L'evangelizzazione è la predicazione ([a]e l'insegnamento) della *salvezza* ([a]della Parola di Dio) [a]4573 4755; si deve estendere a tutti i popoli ([a]a tutti gli uomini senza distinzione) [a]4617 4620; evangelizzare per la Chiesa significa portare il lieto annuncio a tutte le cerchia del genere umano per penetrarlo interiormente e farlo nuovo 4574; in ciò si deve riflettere la particolare preferenza di Gesù per i più poveri e i sofferenti 4617; la Chiesa deve predicare Cristo come pienezza della vita religiosa 4197; essa continua a mandare predicatori fino a che le nuove Chiese siano costituite e possano annunciare esse stesse il vangelo 4141; nella predicazione del vangelo la Chiesa cerca di portare gli uditori alla fede e alla professione di fede, li prepara al battesimo, li strappa dalla schiavitù dell'errore e li incorpora a Cristo 4141; essa sostiene le missioni 4140.

I *cristiani* hanno ricevuto un messaggio di salvezza da presentare a tutti 4159 4301; l'amore li spinge a ciò 4328; ogni discepolo di Cristo ha il dovere di seminare la fede 4141; all'interno del vangelo tutti, secondo il loro compito e il loro carisma, sono servitori del vangelo 4618; la gioventù deve portare nel mondo la fede 4492 4635; nelle comunità locali i fedeli sono radunati mediante la predicazione del vangelo di Cristo 4151; cf. A 2bb (fede e predicazione).

I *vescovi* come successori degli apostoli ricevono dal Signore la missione di ammaestrare tutti i popoli e di predicare ad ogni creatura il vangelo (4145) 4147s 4152; i pastori hanno il compito di insegnare il vangelo a tutto il popolo e all'intera famiglia dell'umanità (4149) 4534; con la preghiera, la predicazione e le opere di carità essi debbono premurarsi anche di coloro che non appartengono ancora all'unico gregge 4152; debbono esortare i loro fedeli all'impegno apostolico e missionario 4152; debbono procurare alle missioni operai, aiuti spirituali e materiali 4147; al successore di Pietro è affidato di propagare il nome cristiano 4147; cf. H 2f (vescovi e mondo);

H 3a (precisazioni generali circa il ministero della predicazione dei vescovi); H 3ca e H 3cb (vescovi e papa come organi di decisioni dottrinali ufficiali).

I *presbiteri* debbono premurarsi che l'intero genere umano venga condotto all'unità della Chiesa 4154; cf. H 5 (ufficio ministeriale dei presbiteri).

L'evangelizzazione attuata dai *laici* assume la sua caratteristica ed efficacia dal fatto che viene compiuta nelle usuali condizioni del mondo 4161; i laici devono sforzarsi che il piano divino di salvezza giunga a tutti gli uomini di tutti i tempi 4159; essi possono e debbono, anche se occupati in faccende temporali, evangelizzare il mondo e cooperare alla crescita del regno di Cristo nel mondo 4161; evangelizzazione attraverso i laici: G 6ca (apostolato dei laici).

Nel compito di evangelizzazione attuata dai laici lo stato di vita del *matrimonio* e della *famiglia* appaiono di particolare valore 4161; i genitori debbono essere per i loro figli i primi messaggeri della fede 4128; cf. G 6cc (missione e compito dei laici nel matrimonio e nella famiglia).

Aiuto al mondo, ai singoli e alle comunità umane nella diffusione del vangelo 4340.

Appesantimento del ministero dell'evangelizzazione a causa del *peccato* 4619; danno alla predicazione del vangelo sulla terra a causa della disunione dei cristiani 4185 4530.

L'*uomo* che deve venir evangelizzato è una persona soggetta a problemi sociali ed economici 4579; cf. C 4kd (minacce e problemi del genere umano); C 4ke (poveri); l'evangelizzazione mira – : a una *liberazione integrale* dell'uomo 4626; – : all'autentica realizzazione dell'uomo 4626; – : alla conversione personale e ristrutturazione sociale 4620; essa trasforma l'uomo in soggetto dello sviluppo suo proprio individuale e comunitario 4628; evangelizzazione significa: – : non trascurare la giustizia, la liberazione, il progresso e la pace nel mondo, bensì promuoverli 4579; – : promozione dell'uomo 4579; unità e differenza tra evangelizzazione e promozione umana 4758, la Chiesa mediante la potenza del vangelo vuole rovesciare criteri di giudizio, valori, abitudini di pensare, spinte e modelli di vita che contraddicono la Parola e il piano salvifico di Dio 4575; obbligo del popolo di Dio e di ogni cristiano di evangelizzare di fronte alla miseria e all'ingiustizia in America Latina 4619; la Chiesa dell'America Latina deve predicare ai poveri il vangelo ed essere con loro solidale 4469; cf. C 4gm (liberazione e mutamento di strutture); D 4d (liberazione e superamento di strutture peccaminose).

La testimonianza di una Chiesa *povera* evangelizza i ricchi convertendoli 4634; la religiosità popolare non è solo oggetto d'evangelizzazione, ma una forma attiva con cui il popolo continuamente evangelizza se stesso 4624; come l'intera Chiesa anche la religione del popolo deve sempre essere nuovamente evangelizzata 4625; cf G 7ae (Chiesa e cultura: religione popolare).

Evangelizzazione e *cultura*: vangelo ed evangelizzazione non sono parte di una cultura, ma si possono con essa concordare, riescono a compenetrarla e non ne sono affatto sottomessi 4577; il vangelo viene tradotto nella pras-

si della vita da uomini che sono pregni di una loro cultura 4577; la frattura tra vangelo e cultura è fatale 4578; la cultura o le culture debbono essere evangelizzate e così rinascere 4576 4578.

L'*adattamento della predicazione*, legge di ogni evangelizzazione – : la Chiesa ha espresso il messaggio di Cristo con l'aiuto dei concetti e delle lingue dei diversi popoli e l'ha spiegato con l'aiuto della filosofia, per adattare il vangelo alla capacità di comprensione di tutti e alle esigenze dei dotti **4344**; – : ogni popolo può così esprimere il messaggio di Cristo in modo proprio **4344**; promozione dello scambio tra la Chiesa e le diverse culture; la Chiesa ha bisogno per questo scambio anche di specialisti, credenti e non credenti 4344; la missione della Chiesa deve corrispondere alla situazione del mondo odierno 4162; cf. G 7ae (Chiesa e cultura: religione popolare).

S

Il principio della *libertà religiosa* favorisce l'invito alla fede cristiana rivolto agli uomini **4245**; libertà da costrizione nell'accettazione della fede:L 5g (diritti dell'uomo).

Il rapporto della Chiesa con le religioni. Nei popoli non cristiani si trova la percezione di una forza nascosta, talora il riconoscimento di una divinità suprema o di un Padre 4196; si debbono riconoscere, conservare e promuovere da parte dei cristiani i beni spirituali e morali che si trovano presso i seguaci di altre religioni 4196; al di fuori della Chiesa si trovano elementi di santificazione e di verità che come doni di Cristo spingono all'unità cattolica **4119**; coloro che non hanno ancora accolto il vangelo, sono ordinati al popolo di Dio in vari modi **4140**; cf. C 4dd (Dio e le religioni); F 1b (volontà salvifica universale di Dio); G 2bb (sacramentalità della Chiesa); G 2bc (necessità della Chiesa per la salvezza). **G 3ce**

La Chiesa è spiritualmente unita al popolo degli *ebrei* ([a]*a motivo dell'alleanza di Dio e della sua elezione, delle promesse, dell'origine di Gesù Cristo*; [b]*a motivo della comune eredità*) [a]**4140** [b]**4198**; la Chiesa, la Nuova Alleanza in Cristo, è stata preparata nella storia del popolo d'Israele e nell'Antica Alleanza 4102 4122; gli inizi della fede e dell'elezione della Chiesa si trovano nei patriarchi, in Mosè e nei profeti 800 4198 (4221); tutti i fedeli cristiani sono inclusi nella vocazione di Abramo 4198; la salvezza della Chiesa è prefigurata nell'esodo del popolo eletto dalla terra della schiavitù 4198; cf. A 1c (tappe della rivelazione); E 1b e 1c (promessa di Gesù Cristo nell'Antico Testamento e salvezza dei credenti dell'Antica Alleanza); G 1bb (Chiesa prefigurata nell'Antico Testamento); G 2ba (Chiesa da ebrei e pagani); K 1a (segni sacramentali nell'Antica Alleanza).

Nonostante la mancata accoglienza del vangelo gli ebrei sono amati da Dio per amore dei Padri; la Chiesa attende il giorno in cui tutti i popoli invocheranno il Signore con *una sola* voce 4198; insieme ai profeti la Chiesa attende il giorno del compimento 4198.

La passione di Gesù non può né essere imputata a tutti gli ebrei allora viventi senza distinzione, né agli ebrei di oggi **4198**; nonostante l'esistenza della Chiesa quale nuovo popolo di Dio non si devono presentare gli ebrei né come respinti da Dio né come maledetti **4198**; la Chiesa deplora le persecuzioni e le manifestazioni di antisemitismo verso gli ebrei sempre in ogni tempo e da parte di chiunque **4198**.

L'intenzione salvifica di Dio abbraccia coloro che riconoscono il creatore, particolarmente i *musulmani* **4140** (4197); la Chiesa li considera con stima: essi si attengono alla fede di Abramo, all'adorazione dell'unico Dio, venerano Gesù e Maria, aspettano il giudizio e danno valore alla vita morale, alla preghiera, all'elemosina, al digiuno (4140) **4197**; inimicizie e discordie tra cristiani e musulmani nel passato 4197; ambedue le parti debbono dimenticare il passato, premurarsi della reciproca comprensione e insieme proteggere e promuovere la giustizia sociale, i beni morali, la pace e la libertà per tutti gli uomini 4197; cf. A 2ab (capacità dell'uomo di conoscere verità religiose).

La percezione e il riconoscimento di una divinità suprema e di un Padre compenetra di senso religioso la vita dei seguaci di altre *religioni* 4196; esempio: - dell'*induismo*: espressione del mistero divino in miti e filosofia 4196; – : del *buddismo*: conoscenza dell'insufficienza del mondo e dottrina di una via per la piena liberazione e suprema illuminazione 4196; le religioni cercano di venire incontro all'inquietudine del cuore umano indicando come vie dottrine, regole di vita e riti sacri 4196; non di rado esse riflettono un raggio di quella verità che illumina tutti gli uomini 4196; la Chiesa cattolica non condanna nulla di quanto nelle religioni, particolarmente nell'induismo e buddismo, è vero e santo **4196**; dialogo e collaborazione dei cristiani con i seguaci di altri religioni con il dovere di riconoscere, tutelare e promuovere i loro beni spirituali e morali e i valori socio-culturali 4196; cf. A 2ab (capacità dell'uomo di conoscere verità religiose).

Dio non è lontano da coloro che cercano il Dio sconosciuto in ombre e immagini **4140**.

La Chiesa senza interruzione deve predicare *Cristo*, che è la via, la verità, la vita; in lui gli uomini trovano la pienezza della vita religiosa 4196; cf. G 3cd (Chiesa ed evangelizzazione o missione).

3cf **Il rapporto della Chiesa con i non credenti e l'ateismo**. Al di fuori della Chiesa si trovano elementi di santificazione e verità, che quali doni di Cristo spingono all'unità cattolica **4119**.

Coloro che non hanno ancora ricevuto il vangelo sono ordinati in diversi modi al popolo di Dio **4140**; chi senza colpa non conosce il vangelo di Cristo e la sua Chiesa, ma tuttavia cerca Dio con sincerità e si adopera ad adempierne la volontà, può ottenere la salvezza eterna e riceve gli aiuti necessari per la salvezza **4140**; ciò che di buono e di vero si trova presso di loro viene stimato dalla Chiesa come preparazione al lieto messaggio e come donato da Dio **4140**; cf. A 2a (capacità dell'uomo di riconoscere verità religiose); F 1b (volontà salvifica universale di Dio); G 2bc (necessità della Chiesa per la salvezza).

Forme e motivi dell'*ateismo*: C 4kh.

La Chiesa e l'ateismo: la Chiesa condanna le dottrine e le disposizioni dell'ateismo [a]*come in contraddizione con la ragione e con l'esperienza umana* **3021s** [a]**4321**; responsabilità dei credenti per l'ateismo (se essi nascondono il volto della religione con educazione alla fede, dottrina e prassi distorte) **4319**; la Chiesa prende seriamente i motivi dell'ateismo e li esamina **4321**; collaborazione e dialogo di credenti e non credenti nell'edificazione del

mondo 4321; la Chiesa invita gli atei a prendere in considerazione il vangelo 4321.

Esposizione appropriata della dottrina e vita integra della Chiesa e dei suoi membri come medicina contro l'ateismo (4319) 4321; offesa della dignità dell'uomo e disperazione per la mancanza del fondamento divino e della speranza nella vita eterna 4321.

La speranza escatologica non impedisce l'adempimento dei compiti temporali, ma li motiva: C 4ic (ordine dell'operosità umana); C 4ij (cristiani e operosità umana); G 4bf (compiti dei credenti nel mondo); M 1b (speranza escatologica e realtà terrene).

Pericoli e condizioni della cattolicità. I cattolici appartengono a quella Chiesa che Cristo ha fondato e che viene guidata dai successori di Pietro e degli altri apostoli, presso i quali continua intatta e viva l'originaria istituzione e insegnamento della comunità apostolica, l'eredità di verità e santità appunto di questa Chiesa 4530; desiderio dei credenti dell'unità nell'*unico* gregge sotto l'unico pastore 4139; cf. G 4a (appartenenza alla Chiesa). **G 3cg**

Fanno parte della cattolicità momenti che non sono dati in tutte le Chiese: riconoscimento della professione di fede, dei sacramenti, della guida e unità della Chiesa (3802) **4137 4139**; tra le altre Chiese e comunità cristiane e la Chiesa cattolica ci sono discordanze nella dottrina, nella disciplina e nella struttura 4188; dialogo con la Chiesa di Costantinopoli al fine di una piena comunione nella fede e nei sacramenti 4435; cf. G 3af (minaccia dell'unità nella Chiesa e suo rinnovamento); G 3ag (Chiesa cattolica, le altre Chiese e comunità ecclesiali).

Errori nella Chiesa circa la verità cattolica 1667.

Il donatismo come «typus» di una concezione non cattolica della Chiesa 705 912.

Gerarchia delle verità: A 4bb (metodi della teologia); H 3bb (oggetti e modi delle decisioni dottrinali).

d. - La Chiesa è apostolica **G 3d**

Cristo fonda la Chiesa sugli apostoli. La fede dei simboli nella Chiesa apostolica 42-49 60 150 4119 (4151). **3da**

Fondata sugli apostoli: Cristo ha edificato la Chiesa mediante l'invio degli apostoli **4142**; l'ha fondata sugli apostoli ed edificata su Pietro **4143**; egli ha affidato a Pietro e agli apostoli la diffusione e la guida della Chiesa **4119** 4141 **4143** (4144); la Chiesa fu riunita dalla loro predicazione del vangelo 4143; predicazione del vangelo attraverso gli apostoli: G 3cd (Chiesa ed evangelizzazione o missione); gli apostoli e i loro successori hanno fondato delle Chiese 4147; la missione degli apostoli fu confermata a Pentecoste 4143; essa durerà sino alla fine del mondo 4144.

Cristo costituì gli apostoli secondo la forma di un collegio o gruppo stabile con al vertice Pietro 4143; a questo collegio Cristo ha affidato tutti i beni della Nuova Alleanza 4190; gli apostoli formarono secondo quanto stabilito dal Signore *un solo* collegio apostolico 4146; essi sono partecipi del potere di Cristo 4143; la dignità degli apostoli è uguale, ma ci sono differenze nel potere 282 2594.

L'ufficio di legare e sciogliere è stato assegnato oltre che a Pietro anche al collegio apostolico 4146; cf. K 6d (ministri del sacramento della penitenza).

Donazione dello Spirito Santo agli apostoli da parte di Cristo perché adempissero il loro compito [a]*il giorno di Pentecoste* 4145 [a]4148; l'autorità degli apostoli è un dono particolare dello Spirito Santo 4113; ad essa sono sottomessi i carismatici 4113.

Cristo – : non ha scelto nessuna donna tra i dodici 4592; – : non ha affidato l'ufficio apostolico a nessuna donna 4593; anche Maria non fu accolta nel collegio dei dodici apostoli 4594; Cristo chiamò solo uomini come suoi apostoli 4840; gli apostoli (uomini quindi, non donne) sono assieme a Cristo nell'ultima cena e ricevono lo Spirito nel giorno della risurrezione 4840.

Fondata su Pietro: Cristo ha edificato la Chiesa su Pietro 4143; a Pietro fu affidato di pascere la Chiesa 4119; Cristo costituì Pietro come principe degli apostoli 3055; egli lo chiamò ad essere roccia e colui che porta le chiavi della Chiesa e pastore dell'intero suo gregge 4146; egli sta al vertice del collegio degli apostoli 4143 4190; da qui il primato di Pietro 350s 446 640 774s 3053s **3055** 3308 (4144); diverse denominazioni di Pietro a motivo del suo primato 3308.

Pietro è fondamento [a]*di secondo grado* e [b]*visibile* della Chiesa [a]774 ([a]3051) [b]4611; egli è il capo visibile dell'intera Chiesa *942 (944) 1207* 3055; come principio e fondamento dell'unità della fede e della comunione egli fu preposto agli altri apostoli 3051 **4142**; Pietro ha ricevuto il suo potere giuridico direttamente da Cristo, non per mediazione ([a]*mediante decisioni sinodali*) della Chiesa [a]350 [a]640 3054 **3055**; egli era rappresentante di Cristo *942* 1263.

Pietro ha ricevuto il pieno potere di giurisdizione 1052; non soltanto un primato d'onore **3055**; gli apostoli hanno ricevuto il loro potere non senza Pietro o contro Pietro 3309; il loro potere giuridico era sottomesso al potere di Pietro 1052; anche Paolo non era uguale a Pietro (contro l'errore di un doppio capo della Chiesa) *1999* 3555; viene condannato: [Pietro non fu mai cosciente del suo primato] *3455*.

Pietro ricevette l'ufficio di legare e di sciogliere 4146.

G 3db **La tradizione apostolica nella Scrittura e nella Tradizione**. Cf. A 3a (natura della tradizione); A 3c (Tradizione e Sacre Scritture); H 3a (precisazioni generali circa il ministero della predicazione dei vescovi).

La Parola di Dio fu affidata da [a]*Cristo* e dallo [b]*Spirito Santo* agli apostoli [a]1501 [a]3006 [a]4207 [b]a4212 [b]4224; lo Spirito Santo ha ammaestrato gli apostoli 4405; la viva tradizione deriva dagli apostoli 4212s 4534; essi trasmisero nella predicazione, nell'esempio e nelle istituzioni ciò che avevano ricevuto da Cristo o avevano appreso sotto l'ispirazione dello Spirito Santo 4207; essi hanno trasmesso le parole del Signore con la comprensione più piena e secondo i bisogni degli uditori 4405; cf. predicazione degli apostoli: G 3cd (Chiesa ed evangelizzazione o missione); gli apostoli debbono trasmettere il vangelo come fondamento della Chiesa 4144; ciò che essi dopo la morte di Cristo hanno predicato, lo hanno trasmesso in forma scritta per l'ispirazione dello Spirito divino, essi stessi e uomini apostolici 4225;

cf. A 3b (Sacre Scritture); la tradizione apostolica viene conservata attraverso i vescovi costituiti dagli apostoli e i loro successori 4144 4208; cf. K 8 (sacramento dell'ordine); la fede ha rafforzato il ricordo dell'agire e della dottrina di Gesù 4405; cf. A 2b (fede); L 2c (virtù della fede); la Chiesa compie il mandato divino di conservare e interpretare la Parola di Dio 4219; cf. A 3b (interpretazione delle Sacre Scritture).

La tradizione apostolica continua a svilupparsi nella Chiesa sotto l'assistenza dello Spirito Santo **4210**; mediante la tradizione Dio è incessantemente in colloquio con la Chiesa **4211**; la Chiesa trasmette a tutte le generazioni nella dottrina, vita e culto ciò che essa stessa è e crede 4209.

La tradizione apostolica abbraccia tutto ciò che contribuisce a una santa condotta di vita del popolo di Dio e all'aumento della fede 4209; la prassi della Chiesa nella liturgia, preghiera e realizzazione della fede come criterio della tradizione 4209 4213. **S**

La tradizione possiede un carattere vivo e non è opposta al magistero universale della Chiesa e del vescovo romano 4822; la rivelazione viene trasmessa senza lesioni, conservata e interpretata con fedeltà attraverso la legittima successione dei vescovi e la cura del vescovo di Roma (il magistero) 4214 **4150** 4534; cf. H 3a (precisazioni generali circa il ministero della predicazione dei vescovi).

I cattolici appartengono a quella Chiesa che Cristo ha fondato e che viene guidata dai successori di Pietro e degli altri apostoli, nei quali continua intatta e viva l'originaria istituzione e dottrina della comunità apostolica, l'eredità di verità e santità propria di questa Chiesa 4530.

L'ufficio ecclesiastico nella successione degli apostoli. I detentori d'ufficio ricevono da Cristo il dono dello Spirito Santo nella successione apostolica ininterrotta e mediante il sacramento dell'ordine 4857; gli apostoli trasmisero con l'imposizione delle mani il dono spirituale che continuò ad essere comunicato nell'ordinazione episcopale 4145; attraverso la consacrazione episcopale viene conservata in modo sacramentale la successione apostolica 4821; cf. K 8c (consacrazione episcopale). **G 3dc**

Viene condannato: [la Chiesa è apostolica nel senso che tutti i battezzati sono da ritenersi successori degli apostoli] 4720; [il sacramento dell'eucaristia non è necessariamente connesso con l'ordinazione sacramentale]. Questa concezione ferisce la struttura apostolica della Chiesa 4723.

I vescovi: gli apostoli affidarono la loro missione ai loro collaboratori e ordinarono che in seguito uomini provati ne assumessero il ministero **4144**; gli apostoli costituirono vescovi e diaconi 101; per conservare il vangelo lasciarono vescovi e affidarono a loro il loro magistero 4208; i vescovi sono successori degli apostoli [a]*in base a elezione di costituzione divina* 101 1318 **1768 3061** 3307 3804 4142 [a]4144 4147s 4153 4187 4208 4533; per loro mezzo continua l'ufficio degli apostoli di pascere la Chiesa 4144; cf. G 2bb (sacramentalità della Chiesa: sussistenza e crescita della Chiesa); particolare dignità dell'ufficio episcopale a motivo della successione apostolica susseguentesi dall'inizio 4144; Cristo mediante gli apostoli ha reso partecipi i vescovi della sua consacrazione e missione 4153; coloro che succedono nell'ufficio episcopale hanno ricevuto il carisma certo della verità 4532;

viene condannato: [il potere di legare e sciogliere fu concesso solo agli apostoli, non ai loro successori] *732* (1476).

Agli apostoli e ai loro successori nel sacerdozio fu affidato il potere di consacrare, offrire e distribuire il corpo e il sangue di Cristo (1740 1752) **1764** **1771**; il potere di rimettere i peccati fu affidato agli apostoli e ai loro successori nell'ufficio sacerdotale 308 348 **1670** 1679 1764 **1771**; cf. K 6d (ministri del sacramento della penitenza); K 8a (sacerdozio della Nuova Alleanza).

Dallo Spirito Santo vengono costituiti i vescovi mediante il ministero dei quali vengono chiamati alla guida della Chiesa anche i presbiteri 3328.

Cf. G 3ad (Chiesa dalle e nelle Chiese); H 1a (fondamento dell'ufficio ministeriale nella missione di Gesù Cristo e degli apostoli); H 2 (ministero pastorale dei vescovi); H 3 (ministero della predicazione dei vescovi); H 4 (ministero di santificazione dei vescovi).

Il collegio dei vescovi: la condizione dei vescovi segue il collegio degli apostoli nel magistero e nella guida pastorale 4146 (4187); in esso continua ininterrotta il corpo degli apostoli 4146; cf. G 2bb (sacramentalità della Chiesa: sussistenza e crescita della Chiesa); il parallelismo tra Pietro e gli altri apostoli da una parte e papa e vescovi dall'altra non include né la trasmissione del potere straordinario degli apostoli ai loro successori né una uguaglianza tra capo e membri del collegio 4353; la comunione gerarchica di tutti i vescovi con il papa è radicata con sicurezza nella tradizione 4358.

Collegio dei vescovi e comunione gerarchica dell'ufficio ministeriale: G 3ad; H 2d; H 3a; H 3ca; H 3cc; H 3cd; H 3dc.

Il ministero petrino del *vescovo di Roma*: continuazione dell'ufficio di Pietro nel suo successore 4144; cf. G 2bb (sacramentalità della Chiesa: sussistenza e crescita della Chiesa); il vescovo di Roma è il successore dell'apostolo Pietro 111 133 136 181 233-235 861 1053 1264 1307 1868 2540 2593 3056s **3058** 3059 3067 (3555) 4146s 4187; per questo la sede del papa viene chiamamta «sede apostolica», «sede dell'apostolo Pietro», «sorgente apostolica» 136 149 217s 238 e passim.

Come successore di Pietro il vescovo di Roma è il perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità della molteplicità dei vescovi e dei fedeli **4147**; il successore di Pietro come principio e fondamento dell'unità nella Chiesa: G 3ab (unità della Chiesa come unità nella molteplicità); a lui è affidato in modo singolare di propagare il nome cristiano 4147.

I papi sono succeduti a Pietro nella stessa pienezza di potere 1053.

L'assistenza dello Spirito Santo fu promessa al papa in Pietro 4150.

Il primato della sede romana non è dovuto a nessuna decisione sinodale 350 640 874.

Circa il ministero del successore di Pietro nella Chiesa cf G 3ab; G 3ad; H 1c; H 2b; H 2d; H 3a; H 3cb; H 3cc; H 3cd; H 3dd.

4. La comunità dei fedeli e la sua missione

a. - L'appartenenza alla Chiesa G 4a

Il popolo messianico è caratterizzato dalla dignità e libertà dei figli di Dio 4123.

I fedeli – : vengono incorporati nella Chiesa mediante il battesimo 1314 1671 2567-2570 3685 3802 4127 4136 4157 4720 4852; – : partecipano mediante il battesimo all'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo **4125** 4151 **4157** 4720 4852 4858; cf. E 3b (forme della mediazione); K 3e (effetto del battesimo); unione più perfetta con la Chiesa mediante la cresima 4127; cf. K 4d (effetto della cresima).

S

Il battesimo non conferisce a nessuno un qualche diritto di ottenere un ministero pubblico nella Chiesa 4603.

La Chiesa abbraccia anche i catecumeni 4138; vengono incorporati alla Chiesa per via del loro desiderio 4138.

I cattolici appartengono a quella Chiesa che Cristo ha fondato e che viene guidata dai successori di Pietro e degli altri apostoli, nei quali permane intatta e viva l'originaria istituzione e dottrina della comunità apostolica, l'eredità di verità e santità propria di questa Chiesa 4530.

Vengono pienamente incorporati alla comunità della Chiesa coloro che riconoscono i legami del simbolo di fede, dei sacramenti e della guida e della comunione della Chiesa 3802 **4137**; non viene salvato colui che si è incorporato alla Chiesa senza la carità 4137.

Appartengono all'unità cattolica in modo diverso i cristiani cattolici, gli altri credenti cristiani e tutti gli uomini chiamati alla salvezza 4135; chi crede in Cristo e ha ricevuto in modo dovuto il battesimo è in comunione, seppur non perfetta, con la Chiesa cattolica **4188**.

L'autentica uguaglianza dei credenti con compiti diversi 4506; cf. G 2a (Chiesa come corpo e sue membra); G 3ab (unità della Chiesa nella molteplicità).

Vengono condannate affermazioni che limitano il numero dei membri – : alla Chiesa spirituale che vive secondo il vangelo e che è diversa dalla Chiesa corporale del papa *911*; – : solo ai predestinati alla beatitudine *1201-1206 1220-1224 2476* 3803; – : solo ai giusti che vivono in grazia *2474-2478 2615*.

Vengono condannate affermazioni che estendono il numero dei membri agli scomunicati in modo legittimo *1128//1139 1151//1163 1180 1217-1219* 1271-1273 *1473s 2491-2493*.

Cf. G 3ag (Chiesa cattolica, le altre Chiese e comunità ecclesiali); G 3cg (pericoli e condizioni della cattolicità)

b - Vocazione e missione della comunità dei fedeli G 4b

La vocazione dei fedeli alla santità. Cf. G 3b (santità della Chiesa); L 2f (unione a Dio); M 1b (carattere escatologico della Chiesa pellegrinante) G 4ba

Dio concede ai credenti la santificazione 4166; Cristo è l'autore e l'esecutore della santità della vita **4166**; Cristo ha predicato la santità della vita a tutti 4166; egli ha mandato a tutti lo Spirito Santo 4166; cf. E 2dd (invio dello

Spirito Santo): l'uomo cristiano riceve le primizie dello Spirito mediante le quali egli diventa idoneo ad osservare la nuova legge dell'amore 4322.

Tutti i membri devono venir conformati a Cristo finché egli prenda forma in loro 4115 4166; i credenti mediante il battesimo prendono parte all'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo **4125** 4151 **4157** 4720 4852 4858; cf. E 3b (forme della mediazione).

Vocazione dei fedeli ([a]*di ogni professione e stato*; [b]*che appartengano alla gerarchia o da essa curati*; [c]*in tutte le condizioni di vita*) alla santità 4122 [a]4129 4158 4162 [b]**4165** [c]a**4166**.

I credenti col battesimo sono stati fatti figli di Dio e partecipi della natura divina e perciò santi **4166**; essi debbono conservare nella vita la santità ricevuta, perfezionarla e portare frutti dello Spirito di santità 4166; la santità della Chiesa si esprime in molteplici modi 4165.

Nei santi viene indicata a tutti una via per l'unione perfetta con Cristo o per la santità 4170; cf. M 1b (comunione dei santi).

Concezioni erronee circa il frutto della santificazione della vita: L 2f (unione a Dio); l'uomo giustificato rimane nel pericolo: F 3b.

I fedeli peccano, hanno bisogno perciò continuamente della misericordia di Dio e debbono pregare per la remissione della loro colpa 4166; peccato e perdono: D (peccato delle creature che Dio perdona).

G 4bb **Vie di santificazione**. Il *cristiano* è nella necessità e ha il dovere di combattere contro il male e di sperimentare la morte, ma, unito al mistero pasquale e conformato alla morte di Cristo, egli va incontro alla risurrezione colmo di speranza 4322; cf. L 2d (virtù della speranza); M 3b (beatitudine eterna).

Il significato delle opere buone: L 2f; opere buone e grazia di Dio: F 3d; F 5a; F 5c; significato dell'esercizio delle virtù: L 2f; dono e rinnegamento di se stessi: C 4if; L 2f; L 4a; elemosine: L 4e; opere di penitenza e di mortificazione: J 1ej; L 2f; significato della preghiera: J 1ee; L 2f.

Tutti i *fedeli* sono chiamati alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione nell'amore 4166; per raggiungere la perfezione nella carità debbono obbedire in tutto alla volontà del Padre, dedicarsi alla gloria di Dio e al servizio del prossimo con tutto il cuore 4166; essi devono amare come Cristo 4123 4166 4613s; dono di sé come via della sequela di Gesù in un amore che abbraccia tutti gli uomini (4338) 4613; si deve cercare di imitare l'amore divino particolarmente nelle condizioni abituali di vita 4338; cf. C 4gb (fraternità, solidarietà, amore); C 4jf (vocazione al dono di sé); L 2e (virtù della carità); L 2f (unione a Dio); L 3a (amore a se stessi come dovere fondamentale); L 4a (amore del prossimo); L 5e (principio di solidarietà).

I *laici* devono pervenire a una vita più santa attraverso le attività nel mondo 4162; la vocazione dei laici alla santità è legata alla loro missione nella Chiesa e nel mondo 4854; cf. G 6cb (missione e compito dei laici nel mondo).

Matrimonio e *famiglia* come forme di santificazione della vita: G 6cc (missione e compito dei laici nel matrimonio e nella famiglia); K 9 (sacramento del matrimonio); L 2f (unione a Dio); L 6 (ordinamento del matrimonio e della famiglia).

Matrimonio e verginità nella loro rispettiva forma sono una realizzazione con-

creta della suprema verità dell'uomo 4700; la chiamata alla santità si estende anche ai coniugi e ai genitori 4714; nel loro stato di vita essi hanno il loro dono nel popolo di Dio **4128**; il matrimonio cristiano è un atto di glorificazione di Dio in Cristo e nella Chiesa 4715; dal sacramento del matrimonio risultano per i coniugi dono e compito di tradurre nei fatti della vita la santificazione ricevuta 4716; essi sono testimoni della salvezza della quale sono resi partecipi mediante il sacramento 4706; essi si aiutano vicendevolmente a santificarsi **4128**; obbligo alla spiritualità del matrimonio e della famiglia 4714.

La Chiesa ha l'obbligo particolare di tutelare l'elevata dignità del matrimonio 4707.

I consigli evangelici: L 2f (unione a Dio).

S

La santità della Chiesa appare nell'esercizio dei consigli evangelici **4165**; coloro che li seguono danno una testimonianza visibile dell'anelito alla dimora celeste e lo mantengono vivo nella famiglia umana 4338.

I consigli evangelici della castità, povertà e obbedienza sono un dono divino **4167**; Gesù Cristo è la personificazione dei consigli evangelici 4836; la loro pratica avviene sotto la spinta dello Spirito Santo **4165**; essi sono distinti dai comandamenti 4836; essi sono fondati nelle parole ed esempi del Signore e raccomandati dagli apostoli, dai Padri e pastori della Chiesa **4167**; essi rappresentano il dono integrale di sé a Dio 4836.

Viene accentuata la legittimità dei consigli evangelici 321 (381) 797 3345; non impediscono il raggiungimento della perfezione *2203*.

La pratica dei consigli evangelici viene compiuta privatamente o in una forma o stato di vita riconosciuti dalla Chiesa **4165**.

L'autorità della Chiesa interpreta i consigli evangelici, ne regola la pratica e stabilisce forme stabili di vita **4167**.

Verginità e celibato: obbligo per i chierici ([a]negli ordini sacri superiori) 117° 118s 185 711 711[2] [a]**1809** 2972.

Il celibato per amore del regno dei cieli è libera scelta dell'uomo e grazia particolare, un eccellente segno del regno di Dio 4836; Maria come esempio 4836; verginità e maternità «secondo lo Spirito» 4837; verginità come via per la donna 4836.

Verginità e celibato sono superiori al matrimonio (802) (1353) **1810** 3911s; il vicendevole aiuto dei coniugi non è un mezzo di santità più perfetto della verginità 3912; matrimonio e verginità nella loro rispettiva forma sono una relizzazione concreta della suprema verità dell'uomo 4700; cf. L 2f (unione a Dio).

Povertà: povertà in spirito significa apertura e disponibilità nei confronti di Dio, stima dei beni temporali senza dipendenza da essi, riconoscimento del valore superiore dei beni del regno di Dio 4494; povertà come obbligo che prende su di sé, nella sequela di Cristo, le condizioni d'esistenza di quanti sono in stato di necessità in questo mondo, per dar testimonianza del disagio che esse rappresentano e della libertà spirituale nei confronti dei beni materiali 4494; cf. L 2f (unione a Dio).

Vengono condannati affermazioni esagerate sulla povertà – : di Cristo e degli apostoli 930s *1087//1097*; – : in seguito al voto 908 *1087-1097*; cf. E 2ba (comunanza di Cristo con gli uomini: povertà di Cristo).

Obbedienza cristiana nei confronti dei comandamenti di Dio e della Chiesa: anche i contemplativi hanno il dovere di osservarli 893 2198s; anche la persona giustificata rimane in obbligo di osservare i comandamenti: F 3c; cf. G 4bg (i fedeli e l'autorità della Chiesa); L 2f (unione a Dio).

Natura e scopo della vita religiosa: L 2f (unione a Dio).

Lo stato dei religiosi non sta di mezzo tra quello dei chierici e dei laici, ma vengono chiamati da Dio credenti da ambedue i gruppi **4167**; lo stato religioso si distingue dallo stato dei laici e dallo stato dei chierici 4157.

Lo stato religioso viene difeso 844 *1169-1174 1181 1184s 1194s* 1270; vengono condannate tesi su una riforma della vita religiosa *2680-2692*; gli ordini mendicanti vengono difesi come legittimi 841-844 *1170 1174 1184 1491*.

Le forme della vita eremitica o comunitaria offrono aiuti per il progresso dei loro membri e per il bene della Chiesa intera 4167; esse offrono ai loro membri per l'adempimento dei voti religiosi e per il progresso sulla via della carità un modo stabile di vita, una dottrina sperimentata, una comunità fraterna e una libertà consolidata mediante l'obbedienza 4167.

I religiosi tendono alla santità per una via più stretta e offrono così un esempio 4134; essi testimoniano che il mondo senza lo spirito delle betitudini non può essre trasformato e offerto a Dio 4157.

I voti religiosi non possono essere abbandonati senza peccato 321s; viene condanato: [un voto è un ostacolo alla perfezione] *2203*; cf. L 2b (ossequio a Dio).

G 4bc **Partecipazione dei fedeli all'ufficio profetico di Gesù Cristo**. Il popolo di Dio partecipa all'ufficio profetico di Cristo 4130; Cristo adempie il suo ufficio profetico non solo attraverso la gerarchia, ma anche attraverso i laici **4161**; i fedeli cristiani partecipano a loro modo all'ufficio profetico di Cristo 4532; essi contribuiscono a che nella Chiesa cresca la conoscenza della fede 4532.

Il senso di fede soprannaturale dell'intero popolo 4130; se l'insieme dei credenti esprime comune concordia in temi di fede e di costume, non può sbagliare nella fede **4130**; cf. H 3db (infallibilità della Chiesa).

Cf. E 3bb (profetismo di Gesù Cristo); G 6ba (partecipazione dei laici all'ufficio profetico di Gesù Cristo); H 1a (fondamento dell'ufficio ministeriale della Chiesa); H 2f (vescovi e mondo); H 3 (ministero della predicazione dei vescovi); H 5 (ufficio ministeriale dei presbiteri); H 6 (ufficio ministeriale dei diaconi).

G 4bd **Partecipazione dei fedeli all'ufficio sacerdotale di Gesù Cristo**. Partecipazione dei ministri e dei fedeli al sacerdozio di Cristo 4177; Cristo accorda al popolo di Dio partecipazione al suo ufficio sacerdotale: la glorificazione di Dio e la salvezza degli uomini 4160; mediante il battesimo [a]*e la cresima* viene accordata partecipazione al sacerdozio di Cristo 4125 4151 ([a]4857); gli uffici dell'ordine esprimono una partecipazione al sacerdozio di Gesù Cristo 4857.

Il *sacerdozio comune* dei fedeli: concetto e conseguenze 3849-3853; il sacerdozio viene realizzato mediante i sacramenti e una vita vituosa **4127s**; i credenti vengono consacrati mediante il battesimo a un sacerdozio santo, affinché in tutte le azioni offrano un sacrificio spirituale e annuncino le azio-

ni potenti di Cristo **4125**; mediante il carattere nel battesimo essi vengono chiamati al culto cristiano di Dio **4127**; i battezzati sono tenuti a professare la fede di fronte agli uomini; i fedeli cresimati sono ancora maggiormente obbligati a diffondere e a difendere la fede con la parola e l'azione **4127**; nel sacrificio eucaristico i fedeli offrono a Dio il sacrificio dell'agnello divino e con lui quello di se stessi **4127**; cf. J 1d (soggetti della liturgia); K 5c (offerta della cena del Signore); sacerdozio comune e i sacramenti della penitenza, dell'unzione degli infermi, dell'ordinazione sacerdotale, del matrimonio 4128; ogni fedele può battezzare 1315 2536 4141; cf. K 3c (ministri del battesimo); i discepoli di Cristo devono perseverare nella preghiera e lodare Dio, offrire se stessi come sacrificio vivo gradito a Dio, dare testimonianza di Cristo e rendere conto della loro fede 4125 (4127); il cristiano è chiamato ad adorare Dio in nascondimento e a portare sempre il morire di Gesù nel proprio corpo 4012; cf. J 1ee (preghiera); L 2f (unione a Dio).

S

Non tutti i fedeli sono dotati di uguale potere spirituale 1767; il sacerdozio *comune* dei fedeli e il sacerdozio *ministeriale* o gerarchico si distinguono per essenza e non solo per grado **4126** 4857; ambedue partecipano in modo proprio all'*unico* sacerdozio di Cristo **4126**; essi sono ordinati l'uno all'altro **4126** 4587; viene condannato: [il ministero dei vescovi e dei presbiteri non si distingue in senso stretto dal sacerdozio comune dei fedeli] 4721.

La partecipazione dei fedeli all'ufficio sacerdotale di Cristo si realizza nella *liturgia*: J (Dio incontra il suo popolo nella liturgia).

Tutti i fedeli svolgono nell'azione liturgica il loro proprio compito, sia nell'offerta che nella comunione, non senza distinzione, ma ognuno secondo il suo modo **4028** (4029) **4127**; cf. J 1d (soggetti della liturgia).

Cf. E 3bc (sacerdozio di Cristo); G 6bb (partecipazione dei laici all'ufficio sacerdotale di Gesù Cristo); H 1a (fondamento dell'ufficio ministeriale della Chiesa); H 1b (articolazione gerarchica dell'ufficio ministeriale); K 5c (offerta della cena del Signore); K 8a (sacerdozio della Nuova Alleanza).

Partecipazione dei fedeli all'ufficio regale di Gesù Cristo. Partecipazione dei credenti all'ufficio regale di Cristo 4157; Cristo è il sovrano, servire il quale significa regnare 4162. **G 4be**

Il suo potere regale Cristo lo comunicò ai suoi discepoli, affinché anch'essi venissero posti nella libertà regale per rinnegare se stessi e vincere il peccato. Così essi debbono servire Cristo negli altri e condurli a lui 4162.

Cf. E 3bd (regalità di Gesù Cristo); G 6bc (partecipazione dei laici all'ufficio regale di Gesù Cristo).; H 1a (fondamento dell'ufficio ministeriale della Chiesa); H 2 (ministero pastorale dei vescovi); H 5 (ufficio ministeriale dei presbiteri); H 6 (ufficio ministeriale dei diaconi).

Compiti dei credenti nel mondo. Tutti i membri della Chiesa sono partecipi della dimensione secolare, ma in forme diverse 4853; cf. G 3cd (Chiesa ed evangelizzazione o missione); G 6ca (apostolato dei laici); G 6cb (missione e compito dei laici nel mondo); G 7aa (Chiesa, mondo e genere umano); H 2f (vescovi e mondo); H 3a (precisazioni generali circa il ministero di predicazione dei vescovi); H 5 (presbiteri e mondo). **G 4bf**

Unione dei cristiani con gli altri uomini nella ricerca della verità e nella soluzione dei problemi morali 4316.

La partecipazione dei cristiani alla vita politica è esercizio dell'amore del prossimo 4484; cf. G 6a (elementi fondamentali circa i laici); G 6cb (missione e compito dei laici nel mondo); G 7aa (Chiesa, mondo e genere umano); G 7ab (Chiesa e società); G 7ad (Chiesa e poveri).

I cristiani devono realizzare quella «civiltà dell'amore» che riassume l'intera eredità etico-culturale del vangelo 4776 (4815); cf. C 4gb (fraternità, solidarietà); C 4gp (cristiani e comunità umana); L 13 (ordine della cultura).

Il cristiano è un architetto della pace 4487; mediante i cristiani il mondo deve raggiungere il proprio fine nella giustizia, carità e pace più efficacemente 4162; il cristiano deve scegliere la via del dialogo e della concordia dei partiti 4773; egli è pacifico, ma non pacifista in assoluto, essendo in grado di combattere. Ma preferisce la pace alla guerra 4489; cf. C 4gc (giustizia e pace).

Il Concilio Vaticano II esorta i cristiani ad adempiere i loro doveri terreni nello spirito del vangelo 4343.

I cristiani devono unire le loro attività umane, domestiche, professionali, scientifiche o tecniche ai valori religiosi 4343; attraverso le attività temporali debbono pervenire a una vita più santa, così che il mondo raggiunga più efficacemente il proprio fine nella giustizia, carità e pace 4162.

I cristiani, in conformità alla loro vocazione, sono tanto più obbligati mediante la fede ad adempiere i loro doveri terreni **4343**; i cristiani che trascurano i loro doveri temporali si allontanano dalla verità, trascurano i loro doveri verso il prossimo e verso Dio e mettono in pericolo la loro salvezza eterna **4343**; la discrepanza tra fede e vita quotidiana, tra affari terreni e vita religiosa è una grave devianza **4343**; l'attesa della terra nuova non deve sminuire la sollecitudine per l'organizzazione della terra, ma incoraggiarla **4339**.

Cf. C 4ij (cristiani e agire umano); M 1b (fede escatologica e realtà terrene).

G 4bg **I fedeli e l'autorità della Chiesa**. Viene richiesto il riconoscimento dell'autorità della Chiesa 102 161 704 1215 2895; i credenti debbono obbedire ai pastori quando insegnano nel nome di Cristo 4533; né l'uomo [a]*giustificato*, né quello [b]*perfetto* (o contemplativo) è esonerato dall'osservare i comandamenti della Chiesa [b]893 [a]1570 [b]2189s; chi si rifiuta di essere sottomesso al papa e di avere rapporto con i membri della Chiesa è scismatico 446 468s; cf. L 14 (ordinamento della Chiesa).

Il battesimo non esonera dagli obblighi che impongono la legge di Dio, la Chiesa ed eventuali voti 1620-1622.

Riconoscimento delle *decisioni della Chiesa*: H 3e; cf. H 3i (popolo di Dio e ministero della predicazione dei vescovi); accettazione di verità di fede: L 2c (virtù della fede).

Riconoscimento del *primato del papa*: H 2ba (potere di guida e primato del papa).

Riconoscimento dei *comandamenti* di Dio e della Chiesa: F 3c (l'uomo giustificato rimane obbligato ad osservare i comandamenti); G 4bb (vie di santificazione: obbedienza); L 2f (unione a Dio).

Diritto della Chiesa di punire la *disobbedienza*: H 2a (precisazioni generali circa il ministero pastorale dei vescovi).

5. Il ministero ufficiale nella Chiesa G 5

A motivo dell'abbondanza degli asserti viene trattato in H (Dio guida. istruisce e santifica la Chiesa mediante i suoi ministri).

6. I laici nella Chiesa

a. - Elementi fondamentali circa i laici G 6a

S

I laici – : sono tutti i fedeli cristiani eccetto i membri dell'ordine sacro e dello stato religioso **4157**; – : attraverso il battesimo sono incorporati a Cristo e [a]*a loro modo* hanno parte all'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo **4157** [a]4852 4858; – : adempiono in corrispondenza alla loro parte la missione di tutto il popolo cristiano nella Chiesa e nel mondo **4157**; i doveri e i compiti dei laici hanno un fondamento sacramentale nel battesimo, cresima e matrimonio 4858; i laici debbono adempiere i loro compiti tenendo conto della sapienza cristiana e delle dottrine del magistero 4343.

I laici sono riuniti nel *popolo di Dio*, posti nell'*unico* corpo di Cristo sotto l'*unico* capo 4159; vengono guidati dallo Spirito del vangelo 4157.

È particolarmente proprio dei laici il *carattere di impegno nel mondo* ([a]come un modo particolare di azione e di impegno) **4156s** [a]4853; essi vivono nel mondo legati ai doveri e attività temporali e alla vita familiare e sociale 4157; è compito dei laici, e non dei pastori, partecipare attivamente all'edificazione politica e all'ordinamento della vita sociale 4775; ai laici spettano, anche se non esclusivamente, i doveri e le attività temporali 4343; i credenti debbono distinguere tra i loro diritti e doveri verso la Chiesa e quelli verso la società e sforzarsi di unirli armonicamente 4162.

La chiamata dei laici alla *santità* è legata alla loro missione nella Chiesa e nel mondo 4854; cf. G 4ba (chiamata dei credenti alla santità); G 4bb (vie di santificazione); G 6cb (missione dei laici nel mondo); G 6cd (missione dei laici nella Chiesa).

I laici ricevono le loro forze mediante il dono del creatore e la grazia del redentore 4159; l'attività dei laici è interiormente elevata mediante la grazia di Cristo 4162.

b. - La partecipazione dei laici all'ufficio profetico, sacerdotale e regale di Gesù Cristo G 6b

Partecipazione dei laici all'ufficio profetico di Gesù Cristo. I laici partecipano – : all'ufficio profetico di Cristo; – : al senso soprannaturale di fede della Chiesa 4852; Cristo adempie il suo ufficio profetico non solo attraverso la gerarchia, ma anche attraverso i laici **4161**; cf. H 3db (infallibilità della Chiesa). G 6ba

Cristo si serve dei laici come testimoni e li correda con il senso di fede e con la grazia della Parola 4161 4852; essi predicano il vangelo mediante parole e

opere e mostrano il male nel mondo 4852; essi devono esprimere la loro speranza nella gloria futura in continua conversione e nella lotta contro il male presente anche nelle strutture del mondo 4161.

Cf. E 3bb (profetismo di Cristo); G 4bc (partecipazione dei credenti all'ufficio profetico di Cristo); G 6ca (apostolato dei laici).

G 6bb **Partecipazione all'ufficio sacerdotale di Gesù Cristo**. Cristo, l'eterno sommo sacerdote, continua attraverso i laici la sua testimonianza e il suo ministero **4160**; i laici sono consacrati a Cristo, unti con lo Spirito Santo e deputati al culto spirituale **4160**.

I laici esercitano il sacerdozio regale ricevendo i sacramenti, nella preghiera, nel ringraziamento, attraverso la testimonianza di una vita santa, attraverso il rinnegamento di se stessi e l'amore attivo **4126**; essi, agendo dovunque santamente come adoratori, consacrano il mondo stesso a Dio 4339 4716; prendono parte all'ufficio sacerdotale di Cristo offrendo se stessi e le loro opere 4852; collaborano in forza del sacerdozio regale nell'offerta dell'eucaristia 4126; le loro attività – compiute nello Spirito – sono sacrifici spirituali, che nella celebrazione dell'eucaristia vengono offerti con il corpo del Signore; così consacrano il mondo a Dio **4160**; cf. J 1d e K 5cc (attiva partecipazione dei laici all'offerta della cena del Signore/ alla liturgia).

I laici come ministri del *battesimo* 120 1315 1349 2536 4141; cf. K 3c (ministri del battesimo).

I laici per *predicare* hanno bisogno del mandato della Chiesa (missio canonica) 760s (770s) 796 **809** 866 *1163s 1217s* 1277 **1777**; non è permesso confessare sacramentalmente i peccati ai laici 866 1260 *1463* **1684** **1700**.

Attuazione del sacerdozio dei laici nella *liturgia*: J (Dio incontra il suo popolo nella liturgia)

Cf. E 3bc (sacerdozio di Cristo); G 4bd (partecipazione dei credenti all'ufficio sacerdotale di Cristo); J 1d (soggetti della liturgia); K 5cc (attiva partecipazione dei laici all'offerta della cena del Signore); K 8a (sacerdozio della Nuova Alleanza).

G 6bc **Partecipazione dei laici all'ufficio regale di Gesù Cristo**. I laici partecipano dell'ufficio regale di Cristo 4852; Cristo diffonde il suo regno anche mediante i laici **4162**; essi vivono questa «regalità» soprattutto mediante la lotta spirituale per vincere in se stessi il regno del peccato e mediante il dono di sé nel servizio a Cristo 4852; continua conversione dei laici e lotta contro il male 4161; vocazione al servizio del regno di Dio e alla sua diffusione 4852.

Cf. E 3bd (regalità di Cristo); G 4be (partecipazione dei credenti all'ufficio regale di Cristo).

G 6c c. - La missione e il compito dei laici

G 6ca **L'apostolato dei laici**. Cf. G 3cd (Chiesa ed evangelizzazione o missione); G 6ba (partecipazione dei laici all'ufficio profetico di Cristo).

I laici sono assegnati all'apostolato dal Signore stesso mediante il battesimo e la cresima **4159** (4858); riguarda tutti i fedeli cristiani **4159**; è partecipazione alla missione apportatrice di salvezza della stessa Chiesa **4159**.

Attraverso i *sacramenti*, soprattutto l'eucaristia, viene comunicata la carità che è l'anima dell'intero apostolato 4159; attraverso i sacramenti viene nutrito l'apostolato dei credenti 4161.

L'*evangelizzazione* da parte dei i laici riceve la sua caratteristica ed efficacia dal fatto che si compie nelle comuni condizioni del mondo 4161; i laici debbono premurarsi che il piano divino di salvezza giunga a tutti gli uomini di tutti i tempi e dovunque 4159; essi, pur essendo impegnati in affari temporali, possono e debbono evangelizzare il mondo e cooperare alla crescita del regno di Cristo nel mondo 4161; essi debbono preparare il campo del mondo per il seme della Parola divina 4162; essi debbono santificare il mondo dall'interno ([a]*colmarlo di spirito cristiano*) e testimoniare Cristo ([a]*in mezzo al mondo* [b]*con la loro vita*) [b]4157 [a]4343; essi sono araldi della fede se uniscono la professione di fede alla vita dalla fede 4161; debbono essere testimoni della risurrezione e della vita di Gesù e segni del Dio vivente, nutrire il mondo con frutti spirituali e infondere in esso lo Spirito 4164; sono chiamati a mostrare la novità e la forza del vangelo nella loro vita familiare e sociale quotidiana 4852; essi debbono esprimere la speranza nella gloria anche attraverso le strutture di vita nel mondo 4161 4852.

S

Valore del *matrimonio* e della *famiglia* per l'apostolato dei laci: G 6cc.

La missione e il compito dei laici nel mondo. Il loro compito in forza della loro vocazione è di cercare il regno di Dio nel compimento e nell'ordinamento stabilito da Dio delle cose temporali **4157**; debbono ordinare tutte le cose temporali in modo tale che esse avvengano secondo Cristo e a lode del creatore e redentore 4157; lo Spirito Santo li chiama a dedicarsi al servizio terreno dell'uomo e a creare così le premesse per il regno dei cieli 4338; debbono imprimere la legge divina nella vita della cittadinanza terrena 4343. **G 6cb**

I laici occupano un posto particolare nel colmare il mondo dello Spirito di Cristo; essi debbono – : pervenire a una vita più santa mediante le attività terrene, così che il mondo raggiunga più efficacemente il suo fine nella giustizia, carità e pace 4162; – : contribuire a che i beni creati vengano perfezionati con il lavoro, la tecnica e la cultura a beneficio di tutti gli uomini e vengano distribuiti in modo più appropriato 4162; – : sanare istituzioni e condizioni nel mondo, qualora consuetudini spingano al peccato, così che tutto prenda una giusta forma e sia di aiuto alla pratica delle virtù piuttosto che di danno 4162; – : contribuire al progresso nella libertà umana e cristiana 4162; – : preparare il campo del mondo al seme della Parola divina 4162.

L'agire dei laici viene richiesto a motivo delle nuove condizioni ecclesiali, sociali, economiche, politiche e culturali; ai laici non è permesso di rimanere inattivi 4851; cf. C 4k (strutturazione storica dell'uomo).

Dai laici, come singoli o gruppi, si aspetta – : attenzione alle leggi proprie del mondo 4343; – : competenza specifica 4343; – : cooperazione con gli altri uomini 4343; – : dove è richiesto, pianificazione ed esecuzione di nuovi progetti 4343.

Difficoltà e pericoli della via (postconciliare) dei laici – : retrocessione dalla

loro propria e speciale responsabilità nell'ambito della professione, della società, dell'economia, della cultura e della politica a motivo dei servizi nella Chiesa 4850; – : separazione della fede dalla vita e dall'impegno attivo 4850; la Chiesa si premura che la missione dei laici non venga assorbita dalle cure per l'ordine temporale e si esaurisca solo in esse 4758.

Cf. C 4i (operosità dell'uomo); part. C ij (cristiani e operosità umana); G 4bf (compiti dei credenti nel mondo).

G 6cc **La missione e il compito dei laici nel matrimonio e nella famiglia**. La famiglia è per così dire chiesa domestica **4128**; i coniugi cristiani stimolano se stessi e i loro figli alla santificazione 4128; con parole ed esempi debbono essere per i loro figli i primi messaggeri della fede e promuovere la loro vocazione 4128.

Nel compito dell'evangelizzazione da parte dei laici lo stato del matrimonio e della famiglia appare un particolare valore **4161**; in esso infatti è dato un eccellente esercizio e una scuola per l'apostolato dei laici 4161; vocazione della famiglia cristiana alla testimonianza di fede tra i suoi membri e verso il mondo 4161 4706; il battesimo dei bambini esige in seguito l'educazione alla fede e alla vita cristiana 4674; cf. G 3cd (Chiesa ed evangelizzazione); G 6ca (apostolato dei laici).

Mediante i figli che nascono dal patto matrimoniale viene concessa al popolo di Dio durata nel corso dei tempi 1311 3143 3705 4128.

Cf. G 4bb (vie di santificazione); K 9 (sacramento del matrimonio); L 2f (unione a Dio); L 6 (ordine del matrimonio e della famiglia).

G 6cd **La missione e il compito dei laici nella Chiesa**. I laici debbono avere nella Chiesa una funzione attiva 4343; partecipazione dei laici alla santità della Chiesa 4854; il loro agire viene richiesto a motivo della nuova situazione della Chiesa 4851; essi sono testimoni e strumenti della missione della Chiesa **4159**; essi sono corresponsabili della missione della Chiesa 4853; la missione della Chiesa per il mondo viene svolta non solo dai detentori del ministero, ma anche da tutti i laici 4858; essi debbono contribuire secondo le loro forze e le richieste delle circostanze dei tempi all'opera salvifica della Chiesa **4159**; rendono presente la Chiesa in situazioni dove solo attraverso di loro essa può diventare il sale della terra **4159**.

I laici sono chiamati a contribuire alla crescita della Chiesa e alla sua santificazione 4159; opera dello Spirito – : sono l'attiva partecipazione dei laici alla liturgia, la predicazione e la trasmissione della catechesi, i compiti e le attività dei laici 4850; – : sono i gruppi, associazioni e movimenti spirituali dei laici 4850; – : è la partecipzione delle donne alla vita della Chiesa 4850; in corrispondenza al loro sapere, alla loro competenza e alla loro posizione i laici hanno la possibilità e talora il dovere di manifestare la loro opinione sul bene della Chiesa **4163**.

I compiti nelle azioni liturgiche, nella predicazione e cura pastorale che non sono propri dei detentori d'ufficio consacrati, debbono venire adempiuti dai laici 4858; servizi, doveri e compiti dei battezzati nella Chiesa: aiuto nell'apostolato, evangelizzazione, santificazione e animazione cristiana

delle realtà temporali, disponibilità in casi d'emergenza 4858; ai laici spettano grandi compiti nell'assemblea liturgica e nella sua preparazione 4858.

Attiva partecipazione dei laici alla *liturgia*: J 1d (soggetti della liturgia); J 2a (scopo del rinnovamento della liturgia); K 5cc (partecipazione attiva dei laici nell'offerta della cena del Signore).

Ogni laico a motivo della diversità e complementarietà dei carismi e responsabilità entra in relazione con tutto il corpo della Chiesa 4855.

I laici debbono raccomandare a Dio con le loro preghiere i loro superiori ecclesiastici 4163.

Collaborazione dei laici con il ministero ufficiale gerarchico: G 6ce; H 2e (popolo di Dio e ministero pastorale dei vescovi).

Collaborazione dei laici con il ministero ufficiale gerarchico. I sacri ministri e il popolo di Dio **4158**; i laici e i pastori sono fratelli 4158; la collaborazione tra presbiteri, religiosi e laici è mossa dallo Spirito 4850. **G 6ce**

I pastori non debbono prendere solo su di sé la missione della Chiesa nei confronti del mondo, ma tutti nel modo loro proprio debbono collaborare all'opera comune **4156**; i pastori debbono riconoscere e promuovere i doveri e i compiti dei laici, essendoci in ciò un fondamento sacramentale 4858; possono affidare ai laici determinate funzioni 4858; questi compiti non fanno dei laici dei pastori 4858; i laici possono venir chiamati in diverso modo a una diretta collaborazione con la gerarchia **4159**; hanno la possibilità di venir impiegati dalla gerarchia per determinati uffici ecclesiali **4159**; alcuni laici, in mancanza di ministri sacri o essendo questi impediti a causa di un regime di persecuzione, esercitano compiti sacri secondo la possibilità loro concessa in qualità di rappresentanti **4161**.

Pericolo parlando di «servizio»: mescolanza, equiparazione di sacerdozio comune e di sacerdozio ministeriale, arbitraria spiegazione della «sussidiarietà», clericalizzazione dei laici; necessità di un modo di parlare più preciso 4858.

I laici debbono – : mettere a disposizione dei pastori e maestri il loro comune sforzo **4156**; – : manifestare ai pastori i loro bisogni e desideri 4163; – : accettare in obbedienza ciò che i pastori come maestri e guide stabiliscono nella Chiesa 4163 (4343).

I laici hanno la possibilità, talora anche il dovere, di manifestare singolarmente o attraverso determinate istituzioni il loro parere circa il bene della Chiesa 4163.

In caso di divergenze di opinioni tra cristiani nessuna parte può pretendere solo per sé l'autorità della Chiesa 4343; i laici dai presbiteri possono aspettarsi luce e forza spirituale, non però una soluzione concreta in tutti gli interrogativi 4343.

Cf. H 2e (popolo di Dio e ministero pastorale dei vescovi).

Diritti e doveri dei laici. I laici hanno il diritto di ricevere dai pastori i beni spirituali della Chiesa, specialmente la Parola di Dio e i sacramenti **4163**. **G 6cf**

I laici hanno la possibilità, talora l'obbligo, di manifestare la loro opinione circa il bene della Chiesa **4163**.

I credenti e l'autorità della Chiesa: G 4bg.

7. Il rapporto della Chiesa con il genere umano, la società, la cultura, lo stato e le istituzioni internazionali

G 7a a. - Il rapporto della Chiesa con il mondo, la società e la cultura

G 7aa **Chiesa, mondo e genere umano**. Cf. C 4fh e C 4fi (Cristo, l'uomo perfetto; Cristo, la salvezza dell'uomo); C 4k (strutturazione storica dell'uomo); E 2bb (l'operare di Cristo tra gli uomini); E 3 (Gesù Cristo, il redentore); F 1 (volontà di Dio di salvare tutti); G 2bb (carattere sacramentale della Chiesa); G 2bc (necessità della Chiesa per la salvezza); G 3c (cattolicità della Chiesa); L 9 (ordine della famiglia umana).

La Chiesa è nel mondo e opera con il mondo e ne condivide la sorte 4340; nei suoi sacramenti e istituzioni essa riveste la forma di questo mondo 4168; è inserita nel genere umano 43111 4340; essa è composta di uomini 4340; essa condivide gli eventi, i bisogni e i desideri degli uomini 4311; vive tra le creature 4168; cf. G 2bb (carattere sacramentale della Chiesa).

Unione strettissima – : della Chiesa con il genere umano e la sua storia **4301** 4303; – : dei discepoli di Cristo con la gioia, la speranza, il dolore e la paura degli uomini di oggi, particolarmente con i poveri e gli oppressi di ogni tipo **4301**; la via di Cristo verso gli uomini è la prima via della Chiesa (con l'uomo intero come persona e nella sua vita civile e sociale come fine) 4643-4645 (4758); la missione della Chiesa è religiosa e perciò umana nel senso più profondo 4311; la Chiesa è legata all'uomo 4321; essa è «esperta in umanità» 4421.

La Chiesa ha una *missione apportatrice di salvezza* nei confronti del mondo (4120) 4156 (4186) 4755 4858; essa tende alla salvezza dell'intero genere umano e offre agli uomini del bene 4345; vuole la salvezza dell'uomo sotto tutti gli aspetti 4757; deve cooperare a che venga adempiuta la deliberazione di Dio per la salvezza del mondo 4141; comunica quelle forze salutari che essa stessa riceve 4303; essa comunica all'uomo ([a]mediante la grazia) la vita divina [a]*e arreca il vero bene temporale degli uomini* 4340 [a]4757; cf. G 2bb (carattere sacramentale della Chiesa).

Mediante la Chiesa risuona nel mondo il *vangelo* 4211; la Chiesa deve svelare al mondo il mistero di Cristo, finché non sarà pienamente manifesto 4121; essa è mandata ad annunciare e fondare in tutti i popoli il regno di Cristo e di Dio 4106; è portatrice di un messaggio per l'intera umanità 4420; il genere umano deve divenire famiglia di Dio 4332; il principio della libertà religiosa favorisce l'invito degli uomini alla fede cristiana 4245; la Chiesa è mandata a tutti gli uomini e li deve abbracciare tutti: G 3cc (invio della Chiesa a tutti i popoli e a tutti gli uomini); G 3cd (Chiesa ed evangelizzazione o missione); G 6ca (apostolato dei laici); G 6cc (missione e compito dei laici nel matrimonio e nella famiglia); H 3a (precisazioni generali circa il ministero della predicazione dei vescovi).

stenza e verità 4341; la sua esistenza ricorda all'uomo il problema del significato della sua vita, lavoro e morte 4341; il messaggio della Chiesa concorda con i desideri più nascosti del cuore umano 4321; cf. C 4jm (Chiesa e vocazione umana).

Gli uomini sono chiamati a formare già nella storia del genere umano la famiglia dei figli di Dio 4332 4340.

La Chiesa ha il diritto e il dovere di fronte ai casi di male fisico e morale e di tutte le *minacce* del genere umano di invocare la *misericordia* di Dio 4685; cf. B 1b (volere di Dio: Dio è misericordioso); C 4kd (minacce e problemi del genere umano); C 4ke (poveri); F 1 misericordia di Dio e sua volontà salvifica universale.

Il popolo di Dio e il genere umano si servono *a vicenda* 4311 4345; la Chiesa ([a]come comunità e nei suoi membri) [a]*a motivo della storia e dello sviluppo del genere umano* ha ricevuto molto ([a]da uomini di ogni grado e stato) [a]4344 4345; può avere grande utilità anche dall'inimicizia di coloro che la perseguitano 4344; essa matura mediante il suo rapporto con il mondo 4343; aiuto al mondo, ai singoli e alla comunità umana, nella diffusione del vangelo 4340; interesse del mondo alla Chiesa come lievito della storia 4344.

Cf. G 3cd (Chiesa ed evangelizzazione o missione); G 4bf (compiti dei credenti nel mondo); G 6ca (apostolato dei laici); G 6cb (missione e compito dei laici nel mondo); H 2f (vescovi e mondo); H 3a (precisazioni generali circa il ministero di predicazione dei vescovi); H 5 (ufficio ministeriale dei presbiteri).

G 7ab **La Chiesa e la società**. Cf. C 4g (natura sociale dell'uomo); C 4k (strutturazione storica dell'uomo); G 3ae (Chiesa come società costituita giuridicamente); L 7 (ordinamento della società).

Mediante l'attività dei credenti *Cristo* illuminerà con la sua luce salutare la società umana 4162; cf. C 4gn (Cristo e la società umana); E 2ba (comunione di Cristo con gli uomini).

La rivelazione cristiana promuove la comunione tra le persone e fa comprendere più profondamente le leggi della vita sociale 4323.

Mediante la santità della vita cristiana viene promossa nella società una maniera più umana di vivere 4166; l'*unità* cattolica del popolo di Dio mostra in anticipo la *pace* che abbraccia tutti e la promuove 4135 (4197); la Chiesa predica la pace nel mondo 4162; essa tutela e promuove la giustizia sociale (4197); compito della Chiesa di promuovere l'unità e l'amore tra gli uomini e i popoli 4195 4342; la Chiesa come segno dell'unità per il mondo ([a]mediante l'amore fraterno dei credenti) 4101 4124 [a]4321 4342 4343; mostra al mondo che la vera unità sociale cresce da un'unità del sentire e dei cuori 4342; cf. C 4gc (giustizia e pace); G 2ba (carattere sacramentale della Chiesa); L 7 (ordine della società).

La *missione* della Chiesa non si rapporta all'ordine politico, economico o sociale, il suo scopo è invece nell'ordine religioso. Da esso nasce il compito di edificare e consolidare la comunità degli uomini secondo la legge divina **4342**; la Chiesa non è legata a nessuna forma particolare di cultura umana e a nessun sistema politico, economico e sociale. Perciò può unire le co-

munità umane e le nazioni **4342**; essa è fedele alla sua missione quando dà giudizi su movimenti politici le cui teorie e i cui modi d'azione contraddicono il vangelo 4759; la forza che essa dona alla società consiste nella fede e nella carità, non in un dominio esteriore **4342**; essa consolida ([a]diffondendo il vangelo) la compagine della società umana 4340 [a]4759; rinnovamento della società umana mediante la Chiesa 4303; collaborazione della Chiesa per edificare la fraterna comunità di tutti 4303; cf. C 4gb (fraternità e solidarietà); cf. C 4go C 4gp (Chiesa/cristiani e comunità umana); G 2bd (missione e compito della Chiesa); G 4bf; G 6cb (compiti dei credenti/laici nel mondo); G 7aa (Chiesa, mondo e genere umano); H 2f e H 5 (vescovi/presbiteri e mondo); L 7 (ordinamento della società).

La Chiesa fa suo l'anelito degli uomini per la *liberazione*, giudicandolo alla luce del vangelo quale messaggio di libertà e liberazione 4751; il suo fine: liberazione totale da tutto ciò che ostacola il perfezionamento delle persone 4757; la Chiesa cerca la conversione personale e la trasformazione sociale 4620; rende l'uomo soggetto del suo sviluppo individuale e comunitario 4628; si serve dei mezzi del vangelo e non ricorre alla violenza (neppure alla dialettica della lotta di classe) 4628; condanna il delitto ([a]*la violenza*; [b]*la violenza dei terroristi e guerriglieri*) come via di liberazione [b]4630 [a]4772; cf. C 4gm (liberazione e mutamento di strutture).

Superamento delle «strutture del peccato» nella vita personale e sociale 4619; la Chiesa capovolge con la potenza del vangelo valori, abitudini di pensare, spinte e modelli di vita, che contraddicono la Parola e il piano salvifico di Dio 4575; denunzia gli errori, schiavitù, oppressioni e si oppone a tentativi di edificare un ordine sociale da cui Dio è assente 4759; cf. C 4gm e D 4d (liberazione e superamento di strutture peccaminose).

I *cristiani* debbono realizzare la *«civiltà dell'amore»* che è un riassunto dell'intera eredità etico-culturale del vangelo 4776 4815; i passi per giungervi 4776; l'attività educativa della Chiesa con il fine che i cristiani considerino la loro partecipazione alla vita politica della nazione come un dovere di coscienza e come esercizio dell'amore del prossimo 4484; i *laici* debbono sanare le istituzioni e le situazioni del mondo così che tutto prenda giusta forma e sia di promozione per l'esercizio delle virtù **4162**; cf. L 13 (ordine della cultura).

Chiesa e *gioventù* 4490-4492; la gioventù è un simbolo della Chiesa chiamata a un incessante rinnovamento di se stessa o a un ininterrotto ringiovanimento 4492; opzione della Chiesa per i giovani come potenziale per il presente e il futuro della sua evangelizzazione 4635.

In riferimento alla vita culturale e sociale la Chiesa *insegna* l'ordine morale: H 3bb (oggetto e modi delle decisioni dottrinali).

La Chiesa promuove le *istituzioni* che sono conciliabili con la sua missione. Stima ciò che è vero, buono e giusto in essa 4342; i laici debbono sanare le istituzioni e le situazioni del mondo qualora consuetudini spingessero al peccato, così che tutto prenda la giusta forma e promuova l'esercizio delle virtù **4162**; cf. C 4gi e L 5d (istituzioni della società).

La missione della Chiesa deve essere in rispondenza con il mondo *odierno* 4162; la Chiesa riconosce tutto ciò che trova di bene nello sviluppo odier-

no della società: particolarmente lo sviluppo verso l'unità, verso una sana socializzazione e messa in comune 4342; a motivo della sua struttura sociale può arricchirsi mediante lo sviluppo della vita sociale umana 4344; chi fa avanzare la comunità umana sul piano della famiglia, della cultura, della vita economica, della politica nazionale e internazionale, presta aiuto anche alla comunità ecclesiale **4344**; la comunità umana può essere di aiuto alla Chiesa nella diffusione del vangelo 4340; cf. C 4k (strutturazione storica dell'uomo).

G 7ac **La dottrina sociale della Chiesa** e il suo confronto con il marxismo, liberalismo, capitalismo, materialismo, positivismo, nazionalismo e razzismo: C 4l.

G 7ad **Chiesa e poveri**. Circa la *situazione* dei poveri: C 4ke.

Unione strettissima dei *discepoli di Cristo* con la gioia, la speranza, il dolore e la paura degli uomini di oggi, particolarmente con i poveri e gli oppressi di ogni tipo 4301; la Chiesa riconosce nei poveri e nei sofferenti l'immagine del suo fondatore povero e sofferente 4120; si premura di lenire la situazione dei poveri e dei sofferenti [a]*e di servire Cristo in essi* [a]4120 4342; cf. a proposito il rapporto di Cristo con i poveri: E 2bb (l'operare di Cristo tra gli uomini).

La Chiesa è chiamata a scegliere, come Cristo, la via della povertà e della persecuzione 4120; nel suo pellegrinare essa sperimenta [a]*sofferenza*, [b]*tentazioni e afflizioni*, [c]*le persecuzioni del mondo* e [c]*le consolazioni di Dio* [a]4115 [dc]4121 [b]4124 [ca]4147 [c]4344; nella Chiesa ci sono dei martiri 4321; cf. a proposito la povertà di Cristo: E 2ba (comunione di Cristo con gli uomini); cf. G 3bb (santità della Chiesa); M 1b (carattere escatologico della Chiesa pellegrinante).

Opzione della Chiesa per i poveri: la carità cristiana preferisce i piccoli, i deboli e i poveri 4613; i credenti devono amare soprattutto i membri poveri, sofferenti e perseguitati 4147; l'opzione per i poveri, da cui nessuno è escluso, manifesta l'universalità della natura e della missione della Chiesa 4761; l'esigenza di povertà del vangelo – : come solidarietà con i poveri e come denuncia della situazione in cui vive la maggioranza dei latino-americani 4634; – : salvaguardia i poveri dall'essere individualisti nella propria vita e dall'essere sedotti dai falsi ideali di una società consumistica 4634; la scelta prioritaria per i poveri ha come fine – : l'annuncio di Cristo, il redentore, che illuminerà i poveri sulla loro dignità, li aiuterà nella liberazione da tutte le loro difficoltà e li condurrà attraverso la povertà evangelica alla comunione con il Padre e con i fratelli 4632; – : una convivenza degna e fraterna e una società giusta e libera 4633; la Chiesa, amando i poveri, dà testimonianza della dignità dell'uomo 4760; la Chiesa dimostra solidarietà con gli uomini che nella società sembrano non valere nulla, accogliendoli nella fraternità umana e nella comunità dei figli di Dio 4760; la testimonianza di una Chiesa povera evangelizza i ricchi convertendoli 4634.

Persone a cui si deve prestare aiuto sono, ad esempio, gli anziani abbandonati, i lavoratori stranieri, i profughi, i figli illegittimi, gli affamati 4327; la Chiesa porge attenzione soprattutto ai bambini che vengono abortiti e agli anziani abbandonati 4760.

L'opzione per i poveri nell'*America Latina* è richiesta dalla realtà dello squilibrio economico 4633; circa la situazione nell'America Latina: C 4kd (minacce e problemi del genere umano); C 4ke (poveri); la Chiesa nell'America Latina prende la seguente posizione: denuncia l'ingiusta insufficienza di beni e il peccato che la causa; annuncia e vive la povertà spirituale; obbliga se stessa alla povertà materiale 4495; la Chiesa dell'America Latina deve annunciare il vangelo ai poveri ed essere solidale con loro 4496; di fronte alle ingiustizie sociali e alla povertà nell'America Latina l'episcopato latino-americano non può rimanere indifferente 4493; i pastori e gli altri membri del popolo di Dio debbono dare alla loro vita e alle loro parole. ai loro atteggiamenti e al loro agire coerenza con le esigenze del vangelo e i bisogni della gente latino-americana 4496. **S**

Certe *teologie della liberazione* intendono con Chiesa popolare una Chiesa di classe, la Chiesa del popolo oppresso, del quale deve venir suscitata la coscienza per la lotta organizzata di liberazione 4740; così Chiesa dei poveri designa una Chiesa di classe 4738; certe teologie della liberazione confondono il povero della Sacra Scrittura con il proletariato di Karl Marx, diventando la difesa dei diritti dei poveri uno scontro di classe secondo il metro ideologico della lotta di classe 4738; il ricco diventa così per principio un nemico di classe 4736; cf. C 4lb (marxismo).

Cf. L 4e (doveri e diritti riguardo i beni materiali: elemosina); L 7 (ordinamento della società: mezzi e potenza dei ricchi); L 11 (ordinamento della proprietà).

Chiesa e cultura. Cf. L 13 (ordine della cultura). **G 7ae**

Al di fuori della Chiesa si trovano elementi che come doni della Chiesa spingono all'unità cattolica **4119**; la Chiesa non è legata a nessuna forma particolare di cultura umana 4342; essa non si oppone alla cultura, alle conquiste e ai beni (materiali) dell'umanità *2775 2940* 3019 3178 3255; essi infatti, avendone un giusto rapporto, possono condurre a Dio 3019.

La Chiesa con la realizzazione del regno di Dio non sottrae nulla al bene temporale di alcun popolo **4133**; essa accoglie ciò che trova di bene nel cuore e nello spirito degli uomini, nelle capacità, costumi e culture dei popoli. Essa purifica, eleva e perfeziona tutto ciò **4133 4141** (4196); essa si premura della cultura umana 4757; nell'edificazione del regno di Dio si ricorre a elementi della cultura e delle culture 4577; cf. G 2bb (carattere sacramentale della Chiesa).

Evangelizzazione della Chiesa e cultura umana: G 3cd (Chiesa ed evangelizzazione o missione).

Religione popolare, religione del popolo o pietà popolare come l'insieme delle convinzioni di fede e degli atteggiamenti di fondo e delle forme di espressione che ne derivano, come presenza culturale della religione in un popolo 4621; il cattolicesimo popolare del popolo latino americano 4621; il vangelo unisce i popoli latino-americani in un'originalità storico-culturale 4622; simbolo nel volto meticcio della Madonna di Guadalupe 4622; la religione del popolo – : viene vissuta particolarmente dai «poveri e semplici», comprende però tutti i settori sociali, i gruppi e le generazioni 4622; – : è un insieme di valori che con la sapienza cristiana dà una risposta ai

grandi interrogativi dell'esistenza 4623; sapienza popolare e sintesi di vita cattoliche come umanesimo cristiano 4623; la religiosità popolare non è solo oggetto di evangelizzazione, ma una forma attiva con cui il popolo continuamente evangelizza se stesso 4624; logorio e deformazione della religione del popolo, sincretismi 4625; come l'intera Chiesa anche la religione del popolo deve venir sempre di nuovo evangelizzata 4625.

Riguardo alla vita culturale e sociale la Chiesa *insegna* l'ordine morale: H 3bb (oggetto e modi delle decisioni dottrinali).

La Chiesa colma la quotidiana *operosità* degli uomini di un senso e significato più profondo 4340; l'esistenza della Chiesa ricorda all'uomo il significato del suo operare 4341; cf. C 4i (operosità umana); part. C 4ii (Chiesa e operosità umana); L 10 (ordine del lavoro).

La Chiesa riconosce che il *progresso* umano può servire alla vera felicità degli uomini **4337**; il progresso dei popoli sta a cuore alla Chiesa 4440; operare della Chiesa mosso dallo Spirito e progresso della società 4850; i laici debbono a loro modo contribuire al progresso universale 4162; cf. C 4ie (progresso); L 7 (ordinamento della società: progresso).

I *laici* debbono contribuire a che per l'utilità di tutti gli uomini i beni vengano perfezionati attraverso il lavoro, la tecnica e la cultura e vengano distribuiti in modo più appropriato **4162**; cf. L 11 (ordinamento della proprietà); L 12 (ordinamento dell'economia).

La Chiesa riconosce il servizio delle *scienze umane* 4512; deplora l'insufficiente comprensione per la legittima autonomia della scienza e l'opinione che fede e ragione siano opposte l'una all'altra **4336**; cf. C 4id (scienze).

Chi fa avanzare la comunità umana sul piano della cultura, presta aiuto anche alla comunità ecclesiale 4344; sono utili anche alla Chiesa l'esperienza dei tempi passati, il progresso delle scienze e i tesori della cultura 4344.

Vengono condannate calunnie che riguardano il rapporto della Chiesa con la cultura secolare *1179 2980 3457*.

G 7b

b. - Il rapporto della Chiesa con lo stato e le istituzioni internazionali

G 7ba **Chiesa e stato**. Cf. C 4gh (autorità nella società); G 3ae (Chiesa come società costituita giuridicamente); L 8 (ordinamento dello stato).

Dio ha spartito la cura del genere umano tra la potestà della Chiesa e quella dello stato 3168; per tutto quanto riguarda il bene delle anime è competente solo la Chiesa 345 347 362 638 642 *941-945* 1058 1063 *2919 (2934)* 3168 3171.

Le nazioni devono riconoscere la libertà della Chiesa per l'adempimento della propria missione 4342.

La Chiesa richiede libertà particolarmente – : per l'elezione e la consacrazione ad uffici ecclesiastici 604 659 712 1063 **1769 1777**; – : per la guida spirituale e i contatti tra papa e credenti 663 *2944 2949-2953* 3062; – : per l'amministrazione dei beni ecclesiastici 712; – : per la celebrazione di concili 600; tuttavia talora viene riconosciuta la partecipazione ai concili di principi secolari 343 639.

Vengono condannate affermazioni che limitano la libertà della Chiesa nei confronti del potere dello stato, particolarmente: [spetta al potere statale di stabilire i diritti della Chiesa. La validità delle leggi ecclesiastiche dipende dall'approvazione dello stato. Nel caso di conflitto tra leggi ecclesiastiche e statali ha la priorità la legge statale] 2893-2896 *2919s 2928//2948 2954s* **3062**.

Ambedue i poteri debbono limitarsi al settore di loro competenza 642.

In faccende di diritto misto non si deve cercare l'opposizione del potere ecclesiastico e di quello statale, ma la concordia e *°l'ordinato rapporto* (come corpo e anima) *2955* *3168 3172.

La Chiesa è indifferente riguardo alla forma del governo statale 2769 3150 3165 3173s 4342; cf. G 2bd (missione e compito della Chiesa). **S**

La Chiesa intende liberamente svilupparsi per il bene di tutti sotto ogni governo che riconosca i diritti fondamentali della persona e della famiglia e le esigenze del bene comune 4342; cf. C 4gd e L5c (bene comune); L 5g (diritti umani).

Viene respinta la dottrina che cerca di erigere una società senza religione e combatte la libertà religiosa dei cittadini 4162.

Chiesa e istituzioni internazionali. La Chiesa vede nell'organizzazione delle Nazioni Unite la via obbligata della civiltà moderna e della pace mondiale e dà ad essa una ratifica morale e solenne 4421; cf. C 4gj e L 9 (istituzioni internazionali). **G 7bb**

H. - DIO GUIDA, AMMAESTRA E SANTIFICA LA CHIESA MEDIANTE I SUOI MINISTRI

(Smembrato da G a motivo della ridondanza degli asserti: propriamente G 5)

1. L'origine e la peculiarità dell'ufficio ministeriale ecclesiastico

a. - Il fondamento dell'ufficio ministeriale nella missione di Gesù Cristo e degli apostoli **H 1a**

Cristo – : ha costituito diversi ministeri per il bene della Chiesa **4142**; – : distribuisce i doni del vicendevole servizio nella Chiesa 4115; – : ha edificato la Chiesa mediante l'invio degli *apostoli* 4142; – : mediante gli apostoli ha fatto partecipare i vescovi alla sua consacrazione e missione 4153; – : volle che i vescovi come successori degli apostoli fossero pastori sino al compimento del tempo 4142; cf. G 1be (la Chiesa rimane attraverso i tempi l'opera della SS. Trinità); G 3d (apostolicità della Chiesa).

Gli uffici sacri nella Chiesa derivano dal sacramento dell'ordine 4857; i credenti contrassegnati dall'ordine sacro vengono chiamati nel nome di Cristo a pascere la Chiesa con la Parola e la grazia di Dio 4128 4145; essi ricevono autorità e potestà di agire nella persona di Cristo per servire la Chiesa e unirla nello Spirito Santo mediante il vangelo e i sacramenti 4857; gli

ordini sacri sono una grazia per la vita e la missione dell'intera Chiesa, esprimono una partecipazione al sacerdozio di Gesù Cristo 4857; cf. E 3bc (sacerdozio di Cristo); G 4bd (partecipazione dei credenti all'ufficio sacerdotale di Cristo); per il servizio della Parola (e [a]*dei sacramenti*) è necessaria (*l'ordinazione e*) la missione in forza della potestà ministeriale della Chiesa 760s (769) 796 809 866 *1163s 1217s* 1277s [a]**1777**; cf. K 8a (sacerdozio della Nuova Alleanza).

I vescovi – : sono ministri di Cristo 4145; – : sono costituiti da Cristo 4145; – : assumono i compiti di Cristo come maestro, pastore e sacerdote 4145 4158; cf. E 3b (forme della mediazione); – : succedono al collegio degli apostoli nel magistero e nella guida pastorale 4146; – : agiscono nella persona di Gesù Cristo 4145 4163 (4857); – : agiscono con la sua autorità 4158 (4857); cf. H 2-4 (ministero pastorale, ministero della predicazione e di santificazione dei vescovi).

L'ufficio pastorale è un vero servizio (diakonia) 4148 (*4152*); i pastori devono servire l'uno all'altro e ai credenti 4158.

Il potere d'ufficio ecclesiastico non viene estinto in un ministro peccatore *912 1135 1158 1165 1212s (1220/1226) 1230*.

Cristo – : non ha ammesso nessuna donna tra i dodici 4592; – : non ha affidato a nessuna donna l'ufficio apostolico 4593.

Circa l'uso dei concetti «funzioni» (munera) e «potestà» (potestates) cf. 4354.

La potestà di funzione non viene conferita a coloro che detengono la funzione dalla comunità dei credenti *2602s*; viene condannato: [Cristo volle che la Chiesa venisse amministrata nel modo di un bene comune] *2595*; [in forza dell'apostolicità delle singole comunità locali ogni comunità, se mancasse per lungo tempo dell'eucaristia come suo elemento costitutivo, può «utilizzare» il suo potere e determinare i suoi presuli e pastori; Dio stesso in tali condizioni non può rifiutarsi di concedere quel potere anche senza il sacramento dell'ordine] 4722.

H 1b b. - L'ARTICOLAZIONE GERARCHICA DELL'UFFICIO MINISTERIALE

La Chiesa – : è dotata di organi gerarchici 4118; – : in base a costituzione divina viene ordinata e guidata nella diversità 4158; – : secondo la volontà di Cristo dispone di maestri, ministri dei misteri e pastori 4158; lo Spirito Santo conserva senza sminuirla la forma stabilita nella Chiesa da Cristo 4152.

I membri dell'ordine sacro sono assegnati al servizio sacro soprattutto in base alla loro speciale vocazione e in base alla loro decisione 4157.

Senza la comunione gerarchica l'ufficio, sacramentale secondo il suo essere, non può venire esercitato 4359.

Nella Chiesa ci sono diversi gradi d'ordinazione 282 796 1765 **1772** (1776).

Diversi ordini nella Chiesa: [a]sommo sacerdote («*un solo* vescovo») - [b]vescovi - [c]presbiteri (o sacerdoti di «secondo ordine») - [d]leviti - [e]diaconi - [f]suddiaconi - [g]accoliti - [h]esorcisti - [i]lettori - [k]ostiari - [l]laici - [m]vedove [acdl]101 e [be]101 [aceghim]109 [bce]119 [bce]187 [bc]326-329 [cefghik]1765.

La gerarchia è composta di vescovi, presbiteri e [a]*ministri*, [b]*diaconi* [a]**1776**

[b]4153; il diaconato viene ristabilito come proprio e stabile grado della gerarchia 4155; cf. H 6 (ufficio dei diaconi).

Nella gerarchia c'è una differenza nel potere; viene condannata l'affermazione contraria: [tutti i sacerdoti secondo il comando di Cristo hanno lo stesso potere giurisdizionale] 282 944 1265 **1767** **1777**.

All'ufficio episcopale appartiene in base alla successione apostolica una dignità particolare 4144; la missione canonica dei vescovi può avvenire secondo consuetudini, leggi o direttamente mediante il successore stesso di Pietro 4148; i vescovi hanno trasmesso legittimamente il compito del loro ministero con gradazioni a diversi detentori 4153.

I membri dell'ordine sacro possono aver a che fare con affari mondani ed esercitare professioni secolari 4157; cf. G 4bf (compiti dei credenti nel mondo); H 2f (vescovi e mondo); H 5 (ufficio ministeriale dei presbiteri). **S**

Il sacerdozio comune dei credenti e il sacerdozio gerarchico – : sono ordinati l'uno all'altro 4126 4857; – : hanno parte ambedue in modo ripettivamente particolare dell'unico sacerdozio di Cristo 4126 4857; – : si distinguono per essenza e non solo per grado **4126** 4857; non tutti i credenti sono dotati dello stesso potere spirituale 1767; cf. G 6cd (collaborazione dei laici con l'ufficio ministeriale gerarchico); H 2e (popolo di Dio e ministero pastorale dei vescovi).

Viene condannato – : [il ministero dei presbiteri e dei vescovi non si distingue in senso stretto dal sacerdozio comune dei fedeli] 4721; – : [la vocazione al ministero di presbitero non aggiunge in senso stretto alcuna nuova idoneità «sacerdotale» e non imprime un carattere, ma esprime solo davanti alla comunità che l'idoneità già presente dall'inizio, donata attraverso il battesimo, viene valorizzata] 4721.

Cf. G 3ab (unità della Chiesa come unità nella molteplicità); G 4bd e 6bb (partecipazione dei credenti/laici all'ufficio sacerdotale di Cristo); K 8a (sacerdozio della Nuova Alleanza); K 8b (gradi dell'ufficio ministeriale sacramentale).

c. - Il carattere collegiale dell'ufficio ministeriale e la comunione gerarchica **H 1c**

Come secondo la disposizione di Cristo Pietro e gli altri apostoli formano *un solo* collegio, così sono vicendevolmente uniti il vescovo di Roma e i vescovi 4146; la *comunione gerarchica* di tutti i vescovi con il papa è radicata con sicurezza nella tradizione 4358; in quanto il collegio dei vescovi è composto da molti, esprime molteplicità e universalità, in quanto è radunato sotto un solo capo, l'unità del popolo di Dio 4146; membri del corpo dei vescovi si diventa in forza della consacrazione episcopale e della comunione gerarchica con il capo e i membri del collegio 4146 4354; cf. K 8c (ordinazione episcopale); nella parola «collegio» è sempre inteso anche il suo capo 4356; il parallelismo tra Pietro e gli altri apostoli da una parte e papa e vescovi dall'altra non include né la trasmissione del potere straordinario degli apostoli ai loro successori né un'eguaglianza tra capo e membri del collegio 4353; cf. G 3dc (l'ufficio ecclesiastico nella successione degli apostoli).

L'unità collegiale dei vescovi – : è una consuetudine antichissima; – : viene confermata dai concili ecumenici o dalla celebrazione dei concili 4146; – : si mostra nelle vicendevoli relazioni dei singoli vescovi con le Chiese particolari e con la Chiesa universale 4147; – : viene indicata nell'uso di riunire più vescovi per una consacrazione episcopale 4146.

Le *associazioni* di vescovi possono portare il sentire collegiale ad applicazioni concrete 4147.

Circa l'uso dei concetti «collegio», «gruppo stabile» (coetus stabilis), «ordine» (ordo) o «corpo» (corpus) cf. 4353; circa il significato del concetto «comunione gerarchica» cf. 4354s.

I *presbiteri* come collaboratori del vescovo formano con lui *un solo* presbiterio 4154; in base alla loro ordinazione e al loro ministero sono subordinati al corpo dei vescovi 4154; cf. H 5 (ufficio ministeriale dei presbiteri). Cf. G 3ab (unità della Chiesa come unità nella molteplicità); G 3ad (Chiesa dalle e nelle Chiese); H 2d (atti collegiali del ministero pastorale); H 3cc (concili e sinodi); H 3cd (insegnamento universale non conciliare).

2. Il ministero pastorale dei vescovi

H 2a a. - Precisazioni generali circa il ministero pastorale dei vescovi

Il *Cristo* innalzato – : guida la Chiesa mediante il ministero dei *vescovi* nel suo pellegrinare verso la beatitudine eterna 4145; – . guida la Chiesa attraverso il papa e i vescovi (**4119**) **4137**; – : viene reso presente nella Chiesa mediante i pastori [a]*come suoi rappresentanti e inviati* [a]**4152** 4163; – . vuole che il suo popolo cresca mediante la guida pastorale 4187.

I vescovi – : presiedono alla guida del loro gregge come pastori e ministri nelle veci di Dio 4144; – : succedono al collegio apostolico nella guida pastorale 4146 (4187); cf. G 3dc (l'ufficio ecclesiastico nella successione degli apostoli).

La *guida delle anime* soggiace al giudizio dei detentori d'ufficio della Chiesa *2265-2268*; i superiori vegliano per rendere conto delle anime dei fedeli 4163; l'autenticità e l'esercizio ordinato dei doni straordinari dei fedeli vengono giudicati dall'autorità ecclesiastica 4131; i pastori debbono esaminare i servizi e i carismi dei fedeli 4156; i vescovi – : debbono sorvegliare che i fedeli si accostino alla liturgia con la dovuta preparazione 4011; – : esortano il popolo ad adempiere la loro parte nella liturgia e nella santa messa 4151; debbono aiutare i fedeli con l'esempio del loro comportamento di vita per pervenire con loro alla vita eterna 4151; la Chiesa possiede il diritto di educare e di insegnare in campo religioso 2892 *2945-2948* 3685-3689; cf. H 3a (ministero della predicazione dei vescovi: precisazioni generali).

Spetta ai detentori dell'ufficio ecclesiastico il diritto di punire con *pene* spirituali o temporali (scomunica, interdizione e altre censure) coloro che hanno mancato *945 1129-1135 1161-1163 1180 1214//1219* 1271-1273 *1473s*

2604s 2646-2650 2924; la Chiesa evita pene cruente e si accontenta del giudizio sacerdotale 283; tuttavia si riserva il diritto di far intervenire il potere secolare *1215* 1272 *1483s*; i pastori debbono riconoscere la giusta libertà che spetta a tutti nella collettività terrena 4163.

Viene condannato che per l'esercizio conforme a giustizia del potere d'ufficio siano necessarie dignità morale e predestinazione divina ([a]*particolarmente nel papa*) (*1210*) *1211-1213* [a]*1220*//*1226* *1230*; l'autorità ecclesiastica non giudica su quanto è nascosto ([a]*il sentire o l'intenzione*) 1814 2266s [a]3318.

I non battezzati non sono sottoposti al diritto ecclesiastico **1671**; gli eretici soggiaciono all'autorità della Chiesa, perdono però i beni della Chiesa 2568-2570.

Cf. E 3bd (regalità di Cristo); G 4be (partecipazione dei fedeli all'ufficio regale di Cristo); H 1a (fondamento dell'ufficio ministeriale nella missione di Cristo e degli apostoli); H 2b e 2c (ministero pastorale del papa/dei vescovi).

S

b. - Il ministero pastorale del papa **H 2b**

Potere di guida e primato del papa. Secondo il diritto divino la Chiesa ha bisogno dell'unità nella guida 3306; la Chiesa cattolica viene guidata dal successore di Pietro e dai vescovi in comunione con lui 4119; Cristo guida la Chiesa mediante il papa e i vescovi 4137; l'unità della guida è data dal primato, il vescovo di Roma come successore di Pietro è il principio e il fondamento perpetuo e visibile dell'unità della molteplicità dei vescovi e dei fedeli **4147**; la solidità della Chiesa consiste nel primato 3052; il vescovo di Roma possiede in forza del suo ufficio come rappresentante di Cristo e pastore dell'intera Chiesa il potere supremo e universale sulla Chiesa, che egli sempre può liberamente esercitare **4146**. Cf. G 3ab (unità della Chiesa come unità nella molteplicità); G 3ad (Chiesa dalle e nelle Chiese): G 3dc (l'ufficio ecclesiastico nella successione degli apostoli); H 2bc (papa e vescovi). **H 2ba**

Il riconoscimento della priorità, più tardi primato – : viene richiesto (102) 109 132 181s 221 232-235 282 347 446 468s 638-641 774s 861 **875** 910 1051-1064 *1191* 1307s 2539 2592s 3059s **3064**; – : viene prestato 108 133-136 181s 186x 216s 264 306 661-664; – : è necessario per la salvezza 233s 875 1051 1060 (*1191*) 3867.

Vengono condannate obiezioni contro la priorità o il primato [tra l'altro: [a]*la dignità del papa derivò dall'imperatore*; [b]*deriva dal demonio*; [c]*la Chiesa non ha bisogno di un capo sulla terra*] [b]1187 1188 [b]1190 1192 [a]1209 [c]1227-1229 1475s 2592-2597 3555.

Il papa – : è il capo visibile della Chiesa 872 1307 2529s **3059** 3113 **4147**; – : è il rappresentante di Cristo 872 1054 (1187) 1307 1448 (*1475*) 1868 2540 2592s 2603 **3059** **4146** 4356: – : ha ricevuto direttamente da Cristo l'intero suo potere giurisdizionale 1054 (1187 2592s) **3060** **3064** 3113; – : è il pastore supremo di tutti i fedeli cristiani (4134) 4150 (4356s); – : è capo del collegio dei vescovi 4150 4354-4356.

Il papa è sottomesso al diritto divino ed è vincolato alle disposizioni che Cristo ha preso per la Chiesa cosicché non ne può mutare la costituzione 3114.

H 2bb **La competenza del papa in dettaglio**. Il potere giuridico del papa – . è episcopale, ordinario, diretto **3060 3064**.

– : si estende a tutta la Chiesa pellegrinante, a tutti i fedeli 1053s 1307 3059 (3113).

– : è l'autorità suprema in questioni di fede e di costumi, in questioni di disciplina e di guida della Chiesa 3060 3064 (3307); le disposizioni del papa non necessitano per essere irrevocabili dell'approvazione della Chiesa 2284 *2490* **3074**.

– : è il supremo potere legislativo, amministrativo e penale 1057 1059 1061 1271-1273; non consiste solo in alcuni diritti di riserva (3064) 3113; può dispensare da ciò che la Chiesa universale ha stabilito *1417*; – : è il supremo potere giudiziario della Chiesa 1055 *1128-1135* 2592 **3063**; deve essere libero ai fedeli l'appello al papa 133-135 639 641 861 **3063**; non si può rimettere in discussione un suo giudizio 133 135 182 221 232 235 641 **3063**; il papa non è sottomesso al giudizio di nessuno 638 873 *943* 1056 1058 *1139*; non c'è un appello dalla sentenza del papa ad un altro giudizio ([a]*neppure a un concilio generale*) 641 1056 [a]1375 ([a]*2935*) [a]**3063**.

– : è la pienezza del potere di concedere indulgenze 819 868 1026 1059 1266 1398 1416; cf. K 10b (indulgenze).

– : è indipendente da autorità umana 2596 2603; egli può sempre esercitare il suo potere a suo piacimento 4357.

– : è indipendente dall'integrità morale e dalla predestinazione divina del papa *912 914 1158 (1165)*.

La sede di Pietro tutela le legittime diversità nella Chiesa e fa attenzione che le particolarità servano all'unità 4134; cf. G 3ab (unità della Chiesa come unità nella molteplicità).

H 2bc **Papa e vescovi**. La Chiesa cattolica viene guidata dal successore di Pietro e dai vescovi in comunione con lui **4119**; Cristo guida la Chiesa mediante il papa e i vescovi **4137**; tutti i vescovi rappresentano assieme al papa l'intera Chiesa 4147.

Il collegio dei vescovi ha autorità soltanto se compreso unitamente al vescovo di Roma come suo capo 4146 (4354-4356); il parallelismo tra Pietro e gli altri apostoli da una parte e il papa e i vescovi dall'altra non include né la trasmissione del potere straordinario degli apostoli ai loro successori né un'eguaglianza tra capo e membri del collegio 4353.

I vescovi ricevono dal papa la loro autorità 2592; egli precede gli altri vescovi non solo per il suo posto d'onore, ma anche per il suo potere 661 811 861 1308 2593 **3067**; il papa conserva intatto nel collegio episcopale il suo ufficio di rappresentante di Cristo e pastore dell'intera Chiesa 4356; solo il papa come capo del collegio episcopale può compiere determinate azioni che non competono ai vescovi, per es., convocare e guidare il collegio, approvare le direttive del procedimento, ecc. 4356; egli procede nel regolare, promuovere e approvare l'attività collegiale in vista del bene della Chiesa secondo il proprio giudizio 4356.

La missione canonica dei vescovi può avvenire mediante legittime consuetudini, mediante leggi emanate o riconosciute dalla suprema autorità della Chiesa o direttamente mediante il successore di Pietro 4148; nel caso in

cui il papa presenti obiezione o rifiuti la comunione apostolica, i vescovi non possono venire accolti nel *loro* ufficio 4148.

Vengono condannate affermazioni circa il rapporto del papa con gli altri vescovi 2595 2597 2935 **3064**; viene difeso il primato contro il rimprovero di centralismo e assolutismo 3112-3116.

La sede romana a motivo del primato viene chiamata «madre» o «maestra» di tutte le Chiese (particolari) 774 1616 1868 2781.

Papa e concilio. È privilegio del vescovo di Roma di convocare concili, di presiederli e di confermarli **4146**; egli ha potere sui concili, che egli stesso [a]*convoca*, [b]*trasferisce*, [c]*prolunga*, [d]*scioglie*, [e]*conferma* [e]398-400 447 861 [abd]*1309* [abd]1445 [e]1847-1850 2282s 2329 [ac]4146; il concilio generale non è sopra il papa 233 1151[oo] 1309 (*2935s*). H 2bd

S

Cf. H 3cc (concili e sinodi).

c. - Il ministero pastorale dei vescovi H 2c

Cristo guida la Chiesa mediante – : il papa e i vescovi **4119 4137**; – : il ministero dei vescovi 4145; i vescovi sono rappresentanti e inviati di Cristo **4152**.

L'ordine dei vescovi – : è il supremo della gerarchia ([a]*per ciò che concerne l'interna costituzione*) 1768 [a]3307; – : è assieme al suo capo, il vescovo di Roma, detentore del potere supremo e intero nella Chiesa **4146**; – : sussiste per la medesima costituzione divina in forza della quale esiste il papato 3115; è affidato ai vescovi il ministero pastorale **4152**.

I singoli vescovi – : sono principio e fondamento visibile dell'unità delle loro Chiese particolari **4147**; – : rappresentano le loro Chiese 4147; – : esercitano la guida pastorale solo sulle Chiese particolari loro affidate 4147; – : guidano le Chiese particolari mediante il consiglio, il conforto e l'esempio con autorità e sacra potestà 4152; – : contribuiscono al bene dell'intera Chiesa guidando bene la loro propria Chiesa 4147; – : guidano le Chiese particolari sotto l'autorità del papa ([a]*dal quale viene loro direttamente accordato il potere giurisdizionale ordinario*) 1778 3308s [a]3804.

Il potere giurisdizionale dei vescovi è [a]*diretto* o [b]*ordinario* (cioè [c]*è un potere autonomo, non in rappresentanza del papa*), ([d]*anche se il suo esercizio è regolato dalla suprema autorità della Chiesa e possa essere delimitato*) [ab]3061 [ac]3307 [b]3804 [cd]4146 [abcd]4152; il potere del papa non pregiudica il potere di giurisdizione dei vescovi e non può assorbirlo **3061** 3112 3115 3310; il potere dei vescovi viene confermato dal potere supremo e generale 4152; la missione canonica dei vescovi può avvenire secondo legittime consuetudini, secondo leggi emanate o riconosciute dalla massima autorità della Chiesa o direttamente mediante il successore di Pietro 4148; cf. H 2bc (papa e vescovi).

I vescovi hanno il diritto e il dovere di emanare leggi per i loro sudditi, di giudicare e di regolare ciò che appartiene all'ordine della liturgia e dell'apostolato 4152; le leggi della Chiesa vengono determinate più precisamente per le diocesi mediante le decisioni dei vescovi 4151.

Vengono condannate affermazioni che espandono i diritti dei vescovi oltre a ciò che è dovuto *2594 2606-2608*.

Vengono confermati i patriarcati (di [a]*Costantinopoli*, [b]*Alessandria*, [c]*Antiochia*, [d]*Gerusalemme*) come [e]*tutti i loro diritti e doveri* [bc]351 [abcd]**661** [abcd]**811** 861 [abcdef]**1308**.

Spetta ai vescovi – : consacrare ministri della Chiesa e di amministrare il sacramento della cresima **1768** **1777** (3328); – : di accogliere mediante il sacramento dell'ordine nuovi eletti nel corpo episcopale 4145; cf. K 8c (consacrazione episcopale).

I vescovi sono in un ordine più elevato rispetto ai presbiteri **1768** **1777**.

Cf. H 2a (ministero pastorale dei vescovi: precisazioni generali).

H 2d

d. - Atti collegiali del ministero pastorale

L'ufficio ministeriale può venir esercitato solo nella comunione gerarchica con il capo e i membri del collegio 4145 (4146 4354s); il collegio dei vescovi – : ha autorità solo se compreso unitamente al il vescovo di Roma come suo capo 4146; – : agisce solo a intervalli in atto strettamente collegiale e non senza l'approvazione del capo 4357.

I singoli vescovi sono tenuti – : a far parte della comunità di lavoro tra di loro e con il successore di Pietro 4147; come membri del collegio e legittimi successori degli apostoli ad aver cura dell'intera Chiesa 4147; – : a promuovere l'unità della fede, l'ordine della Chiesa e la carità dei credenti verso l'intera Chiesa 4147; – : a dare aiuto fraterno ad altre Chiese 4147; – : a considerare i presbiteri, loro collaboratori, come figli e amici 4154.

H 2e

e. - Popolo di Dio e ministero pastorale dei vescovi

I pastori e gli altri fedeli sono uniti gli uni agli altri 4158; la distinzione che il Signore ha posto tra i sacri ministri e il resto del popolo comporta in sé la congiunzione 4158.

I laici – : hanno come fratelli coloro che sono stati chiamati al sacro servizio 4158; – : debbono manifestare ai pastori le loro necessità e desideri 4163; – : hanno la possibilità e talora l'obbligo di manifestare il loro parere circa ciò che riguarda il bene della Chiesa 4163; – : debbono accogliere, come tutti i fedeli cristiani, in cristiana obbedienza ciò che i pastori stabiliscono nella Chiesa 4163: – : con le loro preghiere debbono raccomandare i loro superiori ecclesiastici a Dio 4163; – : hanno diritto alla predicazione della Parola e all'amministrazione dei sacramenti 4163; cf. G 6cf (diritti e doveri dei laici); – : debbono svolgere i loro propri compiti alla luce della sapienza cristiana e tenendo presente la dottrina del magistero 4343; cf. G 6cd (laici nella Chiesa); i fedeli debbono obbedire ai pastori quando insegnano nel nome di Cristo 4533; cf. G 4bg (fedeli e autorità della Chiesa); H 3c (accettazione delle decisioni dottrinali).

I pastori debbono – : aiutare con l'esempio del loro comportamento di vita per giungere con i laici alla vita eterna 4151; – : avere cura dei loro sudditi, delle anime dei quali renderanno conto a Dio 4152; – : servire gli altri fedeli 4158; – : riconoscere e promuovere la dignità e la responsabilità dei laici nella Chiesa 4163; – : riconoscere e promuovere i doveri e i compiti dei laici, avendo questo un fondamento sacramentale nel battesimo e nella cresima (e per molti anche nel matrimonio) 4858; – : utilizzare volentieri

il consiglio dei laici 4163; – : affidare ai laici compiti nella Chiesa, lasciare a loro libertà nell'agire e incoraggiarli ad affrontare da sé determinate opere 4163; – : soppesare con attenzione in Cristo i propositi, desideri e aneliti presentati dai laici (4152) 4163; – : riconoscere la giusta libertà che spetta a tutti nella collettività terrena 4163; tutti i vescovi debbono promuovere e tutelare l'unità della fede e l'ordine della Chiesa, guidare i credenti verso l'amore del corpo mistico di Cristo, particolarmente dei membri poveri, sofferenti e perseguitati 4147; il vescovo deve – : soffrire con coloro che sono nell'ignoranza e sbagliano 4152; – : esortare il popolo ad adempiere la propria parte nella liturgia e nella santa messa con fede e rispetto 4151.

I pastori possono affidare ai laici determinate funzioni, ciò che però non trasforma un laico in pastore 4858; pericoli: l'imprudente uso della parola «ministero», mescolanza ed equiparazione del sacerdozio comune e di quello ministeriale, arbitraria interpretazione del concetto di «sussidiarietà», clericalizzazione dei laici 4858; è necessario esprimere sia l'unità della missione nella Chiesa affidata a tutti i fedeli come pure l'essenziale differenza del ministero dei pastori 4858; cf. G 6ce (collaborazione dei laici con il ministero ufficiale gerarchico); H 1b (articolazione gerarchica dell'ufficio ministeriale).

Non spetta ai vescovi della Chiesa partecipare attivamente alla costruzione politica e all'ordine della vita sociale; questo compito fa parte della vocazione dei laici 4775; cf. G 6a (elementi fondamentali circa i laici). Cf. G 6ce (collaborazione dei laici con il ministero ufficiale gerarchico).

S

f. - I vescovi e il mondo H 2f

I vescovi – : non debbono prendere solo su di sé la missione della Chiesa nei confronti del mondo, ma far partecipare tutti i fedeli all'opera comune 4156; – : debbono promuovere ogni comune intento della Chiesa, soprattutto che la fede abbia incremento e che la luce della verità risplenda agli uomini 4147; – : debbono procurare alle missioni operai, aiuti spirituali e materiali 4147; – : ricevono dal Signore la missione di ammaestrare tutti i popoli, affinché tutti gli uomini raggiungano la salvezza mediante la fede, il battesimo e l'adempimento dei comandamenti 4148; – : devono essere disposti a predicare a tutti il vangelo 4152 4534; – : devono essere pronti a esortare i fedeli all'impegno apostolico e missionario 4152; – : devono premurarsi anche di coloro che non sono ancora nell'unico gregge 4152.

Cf. G 3cd (Chiesa e missione); G 4bf (compiti dei credenti nel mondo); G 6cd (collaborazione dei laici con il ministero ufficiale gerarchico); H 3a (ministero della predicazione dei vescovi: precisazioni generali).

3. Il ministero della predicazione dei vescovi

a. - Precisazioni generali H 3a

Cristo ha lasciato alla Chiesa il deposito della fede costituendo un autentico

magistero 3305; egli stesso insegna mediante la Chiesa 3806; il potere del vivo magistero della Chiesa viene esercitato in suo nome 4149 4161 (4163) 4214; la Chiesa ha il diritto e il dovere di presentare la dottrina rivelata essendone la custode e la maestra 807 **3012** **3020** 3540.

Il deposito della rivelazione divina deve venir conservato intatto e venir spiegato con fedeltà 4150; la rivelazione viene trasmessa intatta e interpretata con fedeltà mediante la legittima successione dei vescovi e la sollecitudine del vescovo di Roma **4150** 4534; il vescovo di Roma e i vescovi si adoperano a esaminare e predicare la rivelazione con mezzi appropriati 4150; il compito di interpretare autenticamente la Parola scritta o trasmessa è affidato esclusivamente al magistero della Chiesa 4214; la Chiesa possiede il diritto all'educazione e all'insegnamento religioso 2892 *2945-2948* 3685-3689; cf. 2a (ministero pastorale dei vescovi: precisazioni generali).

Il magistero – : non si pone al di sopra della Parola di Dio, ma ne è al servizio insegnando solo ciò che è trasmesso **4214**; – : ascolta con rispetto la Parola di Dio, la conserva santamente e la spiega fedelmente 4214; – : non riceve nessuna nuova rivelazione pubblica **4151** 4534; per questo i pastori non vengono esonerati dalla cura di indagare il tesoro della rivelazione divina nella Scrittura e nella tradizione 4149s 4534; tradizione, Sacra Scrittura e magistero della Chiesa sono talmente legati l'uno all'altro che l'uno non può sussistere senza l'altro 4214; cf. A 3 (trasmissione della rivelazione).

Il Cristo innalzato annuncia la Parola di Dio a tutti i popoli soprattutto mediante il ministero dei vescovi 4145; Cristo vuole che il suo popolo cresca mediante la predicazione del vangelo da parte dei vescovi 4187; i vescovi sono araldi della fede che portano a Cristo nuovi discepoli e autentici maestri che predicano e spiegano al popolo la fede 4119; ai vescovi – : è affidata la testimonianza del vangelo 4145 4152; – : Cristo ha dato l'incarico di predicare il vangelo dovunque sulla terra 4147; tra i principali compiti dei vescovi emerge la predicazione del vangelo 4149; mediante il ministero della Parola i vescovi comunicano ai fedeli la forza di Dio per la salvezza 4151; la predicazione da parte dei vescovi fa crescere la comprensione della tradizione apostolica 4210; cf. G 3cd (Chiesa ed evangelizzazione/missione).

Al successore di Pietro è affidato in modo singolare l'alto ufficio di propagare il nome cristiano 4147; cf. G 3cd (Chiesa ed evangelizzazione/missione).

L'ufficio d'insegnare può essere esercitato secondo la propria natura soltanto nella comunione gerarchica con il capo e i membri del collegio 4145; cf. H 1c (carattere collegiale dell'ufficio ministeriale e comunione gerarchica).

Cf. E 3bb (profetismo di Cristo e Cristo come maestro); G 4bc (partecipazione dei credenti all'ufficio profetico di Cristo); H 1a (fondamento dell'ufficio ministeriale nella missione di Cristo e degli apostoli).

H 3b b. - Le decisioni dottrinali ufficiali

H 3ba **Elementi generali**. Mediante il magistero non viene aggiunto al deposito della fede nulla di nuovo, ma viene spiegato ciò che fino a quel momento sembrava non chiaro o viene stabilito di ritenere per certo ciò che era discusso

3683 (4151 4534); i dogmi servono a confermare o illuminare affermazioni della Sacra Scrittura o della tradizione, a risolvere determinati interrogativi o a eliminare errori 4539; cf. H 3bb (oggetti e modi delle decisioni dottrinali).

Papa e vescovi non ricevono alcuna nuova rivelazione **4150s** 4534; l'assistenza dello Spirito Santo non viene concessa al papa per annunciare nuove dottrine 3070.

La Chiesa fa valere il suo magistero non in base a una speciale competenza nel settore della scienza, ma in forza del suo ministero evangelico e del suo dovere apostolico di esporre la dottrina morale che corriponde alla dignità della persona e alla sua vocazione integrale, presentando i criteri del giudizio morale 4790.

Oggetti e modi delle decisioni dottrinali. Oggetto è la dottrina rivelata, il deposito della fede (**il giudizio circa il suo vero senso*) ***1507** *1863 3012 **3018** **3070** 4214; la Chiesa interpreta autenticamente anche i principi dell'ordine morale che procedono dalla natura stessa dell'uomo 4581 (4790); la dottrina della Chiesa si estende a tutto l'ordine morale e particolarmente alla giustizia 4756. H 3bb

La Chiesa ha autorità d'insegnamento anche – : nel settore della *filosofia* 2860s 2865s *2910* 3018; – : nel settore *economico* e *sociale* per quanto concerne l'inquadramento morale 3725 3938 3997.

La Chiesa giudica circa la santità in vista di una *canonizzazione* 675.

Il magistero precisa e conferma *le professioni di fede* (**come fondamento su cui tutti i fedeli si devono trovare d'accordo*) 398 400 ***1500**.

Il magistero sottopone a esame e ad approvazione *scritti* circa questioni di fede e di morale e condanna libri dannosi 202 213 353s 686 807 980 1851-1861 2065 2668.

Il magistero *condanna* affermazioni che non concordano con la dottrina della fede e della morale e impone talora *censure* teologiche o in generale o **in particolare* 721-739 840-844 891-899 *921-924 941-946 *951-979 1028-1049 *1087-1097 1101-1103 1110-1116 1121-1139 1151-1195 1201-1230 1361-1369 1391-1396 1411-1419 1451-1492 1901-1980 *2001-2006 2021-2065 2101-2166 2170s 2201-2268 2281-2285 *2290-2292 2301-2332 2351-2374 2400-2502 2571-2575 *2601-2685 *2791-2793 3201-3241 3401-3465.

La Chiesa non giudica sul *sentire* o l'*intenzione* (o **su ciò che è nascosto*), trattandosi di qualcosa di intimo *1814 *2266s 3318; essa può giudicare solo nel limite in cui il sentire viene manifestato 3318; in questo senso la Chiesa esprime un giudizio sul senso delle parole degli autori 2010-2012 2020 2390.

Spetta al ministero ufficiale di guida della Chiesa giudicare sull'autenticità e l'esercizio ordinato dei *doni* straordinari 4131; cf. F 2cd (doni dello Spirito Santo); G 3ac (Chiesa edificata mediante la molteplicità dei carismi).

Il magistero procede in maniera *solenne, straordinaria* quando vuole contrastare errori con maggiore effetto o vuole presentare punti dottrinali più chiaramente e distintamente 3683.

I *dogmi* sono e furono in ogni tempo la norma immutabile per la fede e la scienza teologica 4536; cf. A 4bb (metodi della teologia); ai fedeli cristiani

non è assolutamente permesso riconoscere nella Chiesa o nell'indubbia concordanza del popolo di Dio in questioni di fede e di morale solo una fondamentale permanenza nella verità 4537; cf. H 3db (infallibilità della Chiesa); talora può avvenire – : che le verità che la Chiesa insegna vengano esposte anche dal sacro magistero con parole che portano in sé tracce delle mutevoli rappresentazioni di un'epoca 4539; – : che una verità dogmatica venga espressa dapprima in maniera incompleta, ma non erronea e in seguito, considera nel più vasto contesto della fede o delle conoscenze umane, venga chiarita in modo più completo e più perfetto 4539; il senso stesso delle formule dogmatiche nella Chiesa rimane sempre vero e in sé coerente, anche se viene maggiormente illuminato e conosciuto in modo più completo 4540.

Non è giusta la concezione: – : [le formule dogmatiche possono designare la verità non in maniera precisa, ma solo nelle sue mutevoli approssimazioni] 4540; – : [le formule dogmatiche esprimono la verità solo in maniera imprecisa] 4540; questa opinione significa relativismo dogmatico 4540.

Ci sono *risoluzioni* della sede apostolica che possono venir mutate in meglio 641; può anche avvenire che alla sede apostolica sia sfuggito qualcosa 641.

H 3bc **Le censure più importanti** (qualificazioni), presentate sull'esempio di proposizioni alle quali in certo modo furono applicate: la proposizione è – : eretica 951-965 977s 1087 1089-1091 1093 1095s 2001-2005 2203 2213-2215 2241-2253 2290 2602-2604 2615 2659 2693; – : prossima all'eresia (haeresi proxima) 2221 2223 2257 2260s; – : sa di eresia (haeresim sapiens) oppure ªsospetta di eresia (suspecta haeresis) 2202 2204-2210 2212 2216-2219 2231s 2235s 2255s 2258 ª2618 ª2620 2622 2628; – : scismatica 2606 (2607s) 2693; – : falsa 1087-1093 1095-1097 2004s 2609-2613 2616 2619//2630 2635-2637 2640//2653 2661//2668 2673-2680 2682s 2793; – : temeraria 2001 2005 2170s 2211 2214s 2217-2220 2223s 2226s 2230-2235 2238s 2241-2268 2291 2331s 2358 2360 2365-2370 2372 2609-2614 2617 2625-2627 2630//2648 2651-2654 2662//2673 2676-2679 2683 2763; - erronea 1087 1089-1091 1095-1097 1114s 2204-2206 2208-2210 2213-2219 2221s 2224 2232 2235 2241-2253 2258 2291 2351-2357 2360s 2363 2367-2369 2372s 2606//2612 2622 2628 2637 2646s 2664 2677s 2791; – : scandalosa 1092 1309 1391-1395 2021-2065 2101-2165 2206s 2209-2211 2214-2220 2224s 2230-2252 2254 2258-2260 2263s 2266 2291 2357 2360 2362 2369-2371 2619 2634 2643 2664 2668 2673s 2678 2681 2791s; – : blasfema 2001 2005 2210 2214s 2241-2253 2260; – : empia 1309 2001 2005 2619; – : offensiva per le orecchie pie uditori (piarum aurium offensiva) 2206 2230 2258 2291 2358 2368 2633 2642s 2662 2671 2678; – : malsonante 2354-2356 2373 2644 2665; – : nociva (perniciosa) 2352 2364 2367 2612 2614 2623 2625 2629s 2637 2639 2644 2646 2649 2662 2664s 2670 2678 2680 2692.

H 3c c. - Organi delle decisioni dottrinali ufficiali

H 3ca **I vescovi** – : succedono nel magistero al collegio degli apostoli 4146; – : presiedono al posto di Dio come maestri nell'ammaestramento del loro gregge 4144; – : sono maestri autentici, cioè dotati dell'autorità di Cristo, che

predicano al popolo di Dio la fede e la spiegano alla luce dello Spirito Santo 4149 (4533); – : tengono lontani gli errori che minacciano il loro gregge 4149; – : conservano la dottrina apostolica 4233; – : sono, anche singolarmente, maestri dei loro sudditi; ad essi spetta un giudizio sulla fede 761; solo ai pastori spetta, secondo disposizione divina, di ammaestrare autenticamente i credenti 4533; cf. H 3a (ministero della predicazione dei vescovi: precisazioni generali).

Il papa è il maestro supremo della Chiesa 1307 **3059 3068 3074** 4149s 4534; la sua autorità dottrinale viene per lo più rivendicata assieme al primato; cf. H 2b (ministero pastorale del papa); più particolarmente 181s 217 221 235 343 353 365 1064 3065-3073 **3074s**; viene riconosciuta da concili e sinodi 218 306 398-400 402 (444) 664 **1848**; perciò la Chiesa romana (la sede romana) viene chiamata «maestra» 774 1850 1868. **H 3cb**

S

Il papa ha il diritto di definire questioni di fede 861 **3067** 3885; – : di interpretare risoluzioni dei concili 447 1840s **3067**.

Nel papa bisogna distinguere tra il maestro della Chiesa universale e il dotto privato che può favorire una opinione tra le tante permesse 2565.

Non si possono rimettere in discussione o discutere liberamente le disposizioni del papa (*quando egli prende posizione espressamente), né è permesso il loro rifiuto 182 217s 221 232 235 343 353 2331 *3885; non ha valore la concezione di Agostino contro la dottrina del papa *2330*.

Viene accentuata l'autorità delle *congregazioni della curia 2880* 2912 3408 3503.

Concili e sinodi. Il magistero perviene a un giudizio soprattutto mediante l'aiuto di concili e sinodi 3069. **H 3cc**

Concili generali: il potere supremo nei confronti della Chiesa intera, del quale dispone il collegio dei vescovi, viene esercitato in maniera solenne nei concili ecumenici **4146**; l'autorità dei concili generali – : viene sottolineata 343 352 (364) 517s 521s 550 575 *587* 1869 2526-2539; – : viene riconosciuta e ci si appella ad essa 402 412 (433) 436-438 444 472 548 640 652 686 1986s.

Un concilio generale o ecumenico rappresenta l'intera Chiesa 1247s; non è però al di sopra del papa (*così che ci si possa appellare a esso contro il papa) 233 1151°° *1375 (*2935s*) ***3063**; non c'è mai un concilio ecumenico se non è stato confermato o almeno accettato come tale dal successore di Pietro 4146; cf. H 2bd (papa e concilio); ciò che un concilio generale stabilisce in questioni di fede e morale deve venir accolto da tutti 1248-1251; vengono condannate affermazioni sulla possibilità di essere di altra opinione *587 1479*.

Sinodi diocesani o nazionali: vengono condannate affermazioni che esagerano l'autorità di un sinodo diocesano o nazionale come quella dei loro sinodali *2609-2611 2693 2936*.

Un sinodo particolare non può dare un giudizio su un concilio generale 447; viene condannato: [decisioni di un sinodo nazionale non permettono ulteriori discussioni] *2936*.

Insegnamento universale non conciliare. Lo stesso potere collegiale come in un concilio ecumenico può essere esercitato dai vescovi assieme al papa quando egli li chiama ad una azione collegiale o almeno approva o accetta liberamente l'azione concorde di vescovi dispersi in diversi luoghi **4146**. **H 3cd**

H 3d d. - Il carisma dell'infallibilità

H 3da **Assistenza dello Spirito**. Cf. B 3b (lo Spirito Santo nella vita della Chiesa); G 1be (la Chiesa rimane attraverso i tempi l'opera della SS. Trinità). I papi e i concili si richiamano all'illuminazione dello Spirito Santo 102 265 444 631 702 707 1151$^{\infty}$ **1500s** 1600 1635 1667 1726 1738 1820 1848; nell'adempiere la loro funzione dottrinale e nell'esporre una dottrina libera da errore i pastori della Chiesa godono dell'assistenza dello Spirito Santo 4534.

H 3db **Infallibilità della Chiesa**. Alla Chiesa (in generale) viene attribuita l'infallibilità 2922 3020 4130 4531 4852; quando l'universalità dei credenti esprime il suo universale consenso in materia di fede e di morale, allora rende noto mediante il senso soprannaturale di fede dell'intero popolo che non può sbagliarsi nel credere **4130** 4531; l'infallibilità con la quale Cristo ha dotato la Chiesa nell'ambito della fede e dei costumi si estende tanto quanto il deposito della rivelazione divina **4150**; i laici partecipano al senso soprannaturale di fede della Chiesa (4130) 4852; cf. G 4bc e G 6ba (partecipazione dei fedeli/laici all'ufficio profetico di Cristo); vengono condannate proposizioni che implicitamente affermano che la Chiesa si è allontanata dalla fede [cioè imputazioni a motivo di ingiusta condanna di articoli, a motivo di ingiusta scomunica e a motivo di presunto oscuramento di verità] *1225 1480 2491-2501 2601 2612-2614*.

H 3dc **Infallibilità dei vescovi**. L'infallibilità promessa alla Chiesa è propria anche del corpo dei vescovi allorché essi esercitano il magistero supremo unitamente al successore di Pietro **4150**.

I vescovi annunciano in maniera infallibile la dottrina di Cristo quando, [a]*riuniti in un concilio ecumenico*, [b]*in un atto collegiale* sono maestri e giudici della fede e della morale per tutta la Chiesa [a]**4149** [b]4535; cf. H 1c (carattere collegiale dell'ufficio ministeriale e comunione gerarchica); H 3cc (concili e sinodi); l'infallibilità del magistero della Chiesa si estende non solo al deposito della fede, ma anche a ciò senza il quale il deposito non può essere conservato e presentato in maniera corretta **4536** (cf. 4149).

Anche se i singoli vescovi sono sparsi sulla terra intera, sempre quando, rispettando il legame della comunione vicendevole e con il successore di Pietro, insegnano elementi autentici della fede e dei costumi e in ciò sono d'accordo in una decisione come definitivamente obbligatoria, annunciano la dottrina di Cristo in maniera infallibile **4149** 4535; Cristo volle che il magistero dei pastori in questioni di fede e di costumi fosse dotato del rispettivo carisma di infallibilità 4534; i vescovi hanno ricevuto il carisma certo della verità 4210 4532; il carisma dell'infallibilità non proviene da nuove rivelazioni 4534.

H 3dd **Infallibilità del papa**. Per la sede apostolica viene reclamata l'intatta tutela della fede 363 775 1064 1807s *2329 2923* 3006.

Al papa spetta l'infallibilità (221 353) *2329s* 2539 2781 3069s **3074s 4150** 4534; al papa fu promessa in Pietro l'assistenza dello Spirito Santo 4150.

Natura e condizioni dell'infallibilità: il dono dell'infallibiità consiste [a]*non in una nuova rivelazione*, ma nell'assistenza dello Spirito Santo affinché la rivelazione trasmessa mediante gli apostoli venga interpretata con fedeltà [a]**3070 3074** (3116).

Il papa è infallibile solo quando nell'esercizio della sua autorità come maestro di tutti i credenti, ossia «ex cathedra» prende decisioni circa questioni di fede e di costumi **3074** **4150** 4535; l'infallibilità del magistero della Chiesa non si estende solo al deposito della fede, ma anche a ciò senza il quale questo deposito non può venire custodito e presentato in maniera corretta **4536** (cf. 4149).

L'infallibilità è legata alla dottrina della Sacra Scrittura e *_alle definizioni già avvenute_ 3070 **3074** *3116; quando il vescovo di Roma o il corpo dei vescovi in unione con lui definiscono una proposizione, presentano questa proposizione in conformità alla stessa rivelazione 4150; il carisma dell'infallibilità non proviene da nuove rivelazioni 4534; l'infallibilità non si riferisce alle azioni di governo del papa 3116. **S**

Le solenni definizioni del papa sono per sé inoppugnabili, indipendenti dall'approvazione della Chiesa **3074** 4150; in questo caso il vescovo di Roma presenta la sua decisione non come persona privata, ma come supremo maestro della Chiesa intera, al quale è inerente il carisma dell'infallibilità della Chiesa **4150**; cf. H 3db (infallibilità della Chiesa).

Il dono dell'infallibilità non esonera il papa dall'obbligo di fare riflessioni e indagini, come pure di chiedere il consiglio di altri 182 810 844 899 904 924 930s 1848 2011 4149s 4536.

e. - L'ACCETTAZIONE DELLE DECISIONI DOTTRINALI **H 3e**

Il riconoscimento delle decisioni dottrinali viene richiesto – : in generale 2020 2390 2875-2880 3020 3625 3884s 4149; – : anche per i punti dottrinali che nel generale e costante consenso dei cattolici valgono come verità teologiche e conclusioni certe 2880; – : per dottrine filosofiche 2860s 2865s *2910* 3018; i credenti debbono mettersi in una posizione di fedeltà verso la tradizione, il magistero ordinario e straordinario della Chiesa 4823. **H 3ea**

Esempi di sottomissione e di ritrattazione da parte di autori 807 980 **990s** 2351° 2751° 2811° 2828°.

Vengono condannate affermazioni che contrastano l'autorità dottrinale della Chiesa *1477-1480 3401-3408.*

Accettazione di risoluzioni infallibili. Si deve fede divina e cattolica a tutto ciò che viene presentato da credere come rivelato da Dio in solenni decisioni o in forza del magistero consueto e generale 2879 *2922* **3011** (3885) 4536; i dogmi sono e sono stati in ogni tempo la norma immutabile per la fede e la scienza teologica 4536; non può mai mancare l'adesione della Chiesa a quanto stabilito dal papa in materia di fede e morale a motivo dell'azione dello Spirito Santo 4150; con il silenzio obbedienziale non si presta quanto è dovuto ai decreti dottrinali 2390. **H 3eb**

Quando i vescovi insegnano in unione con il vescovo di Roma debbono essere da tutti venerati come testimoni della verità divina e cattolica 4149; si deve essere legati con l'obbedienza della fede a quanto stabilito in un concilio ecumenico dai vescovi riuniti come maestri e giudici della fede 1248-1251 4149.

Circa l'obbligo di credere cf. G 4bb (vie di santificazione); G 4bg (fedeli e autorità della Chiesa); L 2c (virtù della fede); L 2f (unione a Dio).

H 3ec **Decisioni presentate non come infallibili.** Cf. H 3ea (riconoscimento delle decisioni dottrinali); si deve assenso anche ai documenti dottrinali presentati non come infallibili, per es. encicliche e condanne di errori (nella misura in cui non trattano di una materia infallibile per altre decisioni) *2922 3407* 3885; un tale assenso deve potersi revocare a favore di una decisione o uno sviluppo successivo; questo diventa chiaro in seguito ad esempi storici; cf. H 3h (esempi di decisioni dottrinali contrastanti); si deve prestare religioso ossequio della volontà e dell'intelletto al magistero autentico del vescovo di Roma, anche se non parla «ex cathedra» 4149; obbligo dei credenti di accettare anche la dottrina del supremo magistero della Chiesa nel settore della fede e dei costumi non definita come obbligante 4351.

H 3f

f. - Regole d'interpretazione

Opinione e intenzione delle decisioni del magistero papale si possono riconoscere soprattutto dalla peculiarità dei documenti, dalla frequente ripresentazione della stessa dottrina e dal modo di parlare 4149.

Un decreto dottrinale con doppio senso deve essere sempre compreso nel senso secondo cui l'asserto è vero 1407.

I libri che non furono condannati dalla sede apostolica, oppure che furono dimessi da procedimento, non sono per questo da considerare esenti da errore *2047* 3154s.

H 3g

g. - La libertà di ricerca e d'insegnamento

Difesa della libertà. Fondamentale riconoscimento dell'*autonomia* delle realtà terrene e della libertà della scienza: C 1ic; C 4ic (l'ordinamento della produzione umana); C 4id (ricerca umana e scienze); la ricerca scientifica non deve essere giudicata nello spirito di sospetto e di cieca opposizione contro tutto ciò che è nuovo, ma con altissimo amore 3831; messa in guardia dalla credulità verso la scienza: C 4lf (positivismo, fede nella scienza e nel progresso).

Le dottrine rivelate come confini 3042; dovere di rispettare giudizi del magistero e libertà di discussione 3625 3667 (3885).

Libertà di discussione – : nella questione degli aiuti della grazia 1997 1997a 2008 2509s 2564s (*2679*); – : nella questione dell'attrizione 2070; – : nell'interrogativo della separazione del sangue di Cristo dalla divinità nei tre giorni della passione 1385; – : nella questione dei sistemi morali 2175-2177 (*2679*) 2726; – : nelle concezioni della scuola tomista 2167[1] 2509 3601[c] 3667; – : per libri che dalla Congregazione dell'indice furono dimessi dal procedimento 3154s; – : nella ricerca biblica 3831 4407

Non è permesso in interrogativi discussi – : accusare per questo motivo un avversario di fede sospetta o di mancata disciplina 3625; – : infliggere una censura teologica a un avversario 1426 2167 *2665 2679*.

H 3h

h. - Excursus: Esempi di decisioni dottrinali contrastanti

Esempi di decisioni dottrinali contrastanti sono – : gli atti di papa Liberio nella

questione dei semiariani (138-143), particolarmente la condanna di Atanasio, poterono facilmente venir compresi come rifiuto della fede nicena e sono in contraddizione con la venerazione prestata da tutti i fedeli al pioniere di questa fede; – : le parole di Leone Magno 294: «Fu accolta dalla madre la natura, non la colpa», escluderebbero, prendendole in senso assoluto alla lettera e secondo la concezione allora comune, uno sviluppo verso la definizione della Concezione Immacolata di Maria 2800-2804; – : il giudizio circa l'ortodossia di Teodoreto e di Ibas diverge: vengono condannati (al di là della condanna del Sinodo di Efeso quale «sinodo di predoni» da parte di Leone Magno) al II Concilio di Costantinopoli, da Gregorio Magno e nel *Liber diurnus*, riconosciuti invece ortodossi al Concilio di Calcedonia e da Pelagio I 300°° 436s 444 472; – : circa papa Onorio I, la cui ortodossia fu contestata solo dagli Orientali, il giudizio sul suo rapporto con i capi dei monoteleti diverge moltissimo tra Giovanni IV, che lo interpreta benevolmente e lo difende, e Leone II, che in concordanza con il III Concilio di Costantinopoli lo condanna aspramente, mentre Martino I nel Sinodo del Laterano non nomina affatto Onorio nella condanna dei monoteleti 487s 496-498 518 550 552 561° 563; – : Nicola I ritiene espressamente valida, oltre la formula trinitaria, anche la formula «nel nome di Cristo», ciò che contrasta particolarmente con la dottrina sviluppata in seguito 646! (211) con 123 176s 214 445! 478 580 589 592 644 757 802 903; – : nella questione della validità delle ordinazioni simoniache alcuni decreti sono in contraddizione con l'opinione corrente 691-694 701! 705-710; – : non sono d'accordo tra di loro circa l'estensione del privilegio paolino Celestino III e Innocenzo III 768; – : riguardo all'effetto del consenso matrimoniale Alessandro III differisce da alcuni dei suoi predecessori 756; – : fa parte dei casi più chiari la concezione di Giovanni XXII circa la beatitudine solo imperfetta dopo la morte fino al giorno del giudizio universale; con questa concezione i cardinali e il re di Francia non solo non erano d'accordo, ma si opposero ad essa apertamente, spinsero il papa alla revoca e in seguito dichiararono obbligatoria la concezione opposta 990s 1000-1002.

i. - Il popolo di Dio e il ministero della predicazione dei vescovi H 3i

Cristo adempie il suo ufficio profetico non solo attraverso la gerarchia, ma anche attraverso i laici **4161**; cf. E 3bb (profetismo di Cristo e Cristo come maestro); G 4bc e G ba (partecipazione dei fedeli/laici all'ufficio profetico di Cristo); G 6ca (apostolato dei laici).

Seguendo il magistero il popolo di Dio riceve la Parola di Dio 4130; i laici debbono accogliere in cristiana obbedienza ciò che i pastori stabiliscono come maestri nella Chiesa 4163 (4343); cf. G 4bb (vie di santificazione); G 4bg (fedeli e autorità della Chiesa); H 3e (accettazione di decisioni dottrinali).

4. Il ministero di santificazione dei vescovi H 4

Il vescovo è da considerare il sommo sacerdote del proprio gregge da cui in

certo modo procede e dipende in Cristo la vita dei suoi fedeli 4041; i vescovi presiedono nelle veci di Dio come sacerdoti nel sacro culto del loro gregge 4144; nei vescovi è presente in mezzo ai fedeli Cristo, il sommo sacerdote 4145; il Cristo innalzato mediante il ministero dei vescovi amministra ai fedeli i sacramenti della fede e mediante il loro ufficio inserisce nel suo corpo nuove membra 4145; Cristo vuole che il suo popolo cresca mediante l'amministrazione dei sacramenti da parte dei vescovi 4187.

Il vescovo è contrassegnato dalla pienezza del sacramento dell'ordine, «amministratore della grazia del sommo sacerdozio», particolarmente nell'eucaristia, che egli stesso offre o fa offrire e mediante la quale la Chiesa vive e cresce incessantemente 4151; ogni legittima celebrazione dell'eucaristia viene guidata dal vescovo 4151; cf. J 1d (soggetti della liturgia); K 5cb (competenza dei presbiteri e vescovi ordinati).

I vescovi – : sono i dispensatori dei misteri di Dio 4145; – : santificano i fedeli mediante i sacramenti 4151; – : con la preghiera e il lavoro per il popolo donano attingendo dalla pienezza della santità di Cristo 4151; – : regolano la distribuzione dei sacramenti 4151 (4178); – : regolano l'amministrazione del battesimo 4151; – : sono i ministri originari della cresima, conferiscono l'ordinazione e regolano l'ordine della penitenza 4151; l'ufficio dato a Pietro di legare e sciogliere è stato assegnato anche al collegio degli apostoli unito al suo capo 4146; è proprio dei vescovi accogliere mediante il sacramento dell'ordinazione episcopale nuovi eletti nel corpo dei vescovi 4145; cf. K 3c (ministri del battesimo); K 4c (ministri della cresima); K 5cb (competenza dei vescovi e dei presbiteri ordinati); K 6d (ministri del sacramento della penitenza); K 8d (ministri del sacramento dell'ordine).

La concezione [l'offerta dell'eucaristia non è legata necessariamente all'ordinazione sacramentale] viola la struttura apostolica della Chiesa e sovverte l'ordine salvifico sacramentale 4723.

Cf. E 3bc (sacerdozio di Cristo); G 4bd (partecipazione dei fedeli all'ufficio sacerdotale di Cristo); H 1a (fondamento dell'ufficio ministeriale nella missione di Cristo e degli apostoli); K (Dio santifica mediante i sacramenti).

H 5

5. L'ufficio ministeriale dei presbiteri

Il *presbitero* – : presiede la comunità nella persona *di Cristo* e prega in nome dell'intero popolo (3755 3757 3850) 4033 (4153); – : partecipa nel suo grado di ministero all'ufficio dell'unico mediatore, Cristo 4153; – : raduna la famiglia di Dio e la conduce a Dio esercitando l'ufficio di Cristo in corrispondenza alla sua parte di autorità 4153; i presbiteri in forza del sacramento dell'ordine a immagine di Cristo, sacerdote eterno, vengono consacrati a predicare il vangelo, a pascere i fedeli e a celebrare la liturgia 4153; cf. K 8c (momenti essenziali del sacramento dell'ordine); l'ufficio di guida della comunità è legato all'ufficio di predicare la Parola di Dio e di presiedere la sacra eucaristia 4721.

Il pastore di una parrocchia rappresenta il *vescovo* 4042; i presbiteri – : sebbe-

ne non abbiano la dignità episcopale e nell'esercizio del loro potere dipendano dai vescovi, sono tuttavia uniti con loro nella dignità sacerdotale 4153; – : come collaboratori del vescovo formano con lui *un solo* presbiterio 4154; – : rendono presente il vescovo nelle singole comunità, prendono su di sé, in corrispondenza alla propria parte, i suoi compiti e la sua cura 4154; – : santificano e guidano sotto l'autorità del vescovo la parte del gregge del Signore loro affidata, rendono visibile nel loro luogo la Chiesa universale e collaborano all'edificazione dell'intero corpo di Cristo 4154; – : a causa della loro partecipazione al sacerdozio e alla loro missione debbono veramente riconoscere il vescovo come loro padre e ubbidirgli con rispetto 4154; tutti i presbiteri, sia diocesani che religiosi, in seguito alla loro ordinazione e al loro ministero sono subordinati al corpo dei vescovi e servono in corrispondenza alla loro chiamata e grazia al bene dell'intera Chiesa 4154; cf. H 1c (carattere collegiale dell'ufficio ministeriale e comunione gerarchica).

S

Il presbitero – : gode di potestà sacra 4126; – : educa il popolo sacerdotale e lo guida 4126; – : esercita il suo ufficio soprattutto nella celebrazione eucaristica, nella quale egli agisce nella persona di Cristo, unisce le preghiere dei fedeli con il sacrificio del loro capo e rende presente e offre il sacrificio della Nuova Alleanza nel sacrificio della messa (4126) 4153; è proprio del presbitero compiere l'edificazione del corpo di Cristo mediante il sacrificio eucaristico 4141; cf. K 5cb (competenza dei vescovi e dei presbiteri ordinati); i presbiteri – : si affaticano nella Parola e nell'insegnamento 4153; – : generano spiritualmente i fedeli nel battesimo e nell'insegnamento 4154; cf. K 3c (ministri del battesimo); – : predicano a tutti la Parola divina 4153; – : prestano ai fedeli che fanno penitenza o sono malati il servizio della riconciliazione e del conforto e portano a Dio le richieste e le necessità dei fedeli 4153; cf. K 6d (ministri del sacramento della penitenza); K 7c (ministri dell'unzione degli infermi); – : debbono prendersi cura dei fedeli quali padri in Cristo 4154; debbono presiedere e servire esemplarmente la loro comunità 4154; – : debbono donare la fatica del loro lavoro pastorale all'intera diocesi e all'intera Chiesa 4154; i laici possono aspettarsi dai presbiteri forza spirituale 4343; la collaborazione di presbiteri, religiosi e laici è opera dello Spirito 4850; cf. G 6ce (collaborazione dei laici con l'ufficio ministeriale gerarchico); H 2e (popolo di Dio e ministero pastorale dei vescovi).

In forza della comune ordinazione e missione tutti i presbiteri sono fraternamente uniti 4154; cf. H 1c (carattere collegiale dell'ufficio ministeriale e comunione gerarchica).

La concezione [l'offerta dell'eucaristia non è legata necessariamente all'ordinazione sacramentale] viola la struttura apostolica della Chiesa e sovverte l'ordine salvifico sacramentale 4723.

Presbiteri e mondo. Giacché oggi il genere umano cresce sempre più verso l'unità civile, economica e sociale, i presbiteri, sotto la direzione dei vescovi e del papa, debbono eliminare ogni tipo di divisione, affinché l'intero genere umano venga condotto nell'unità della famiglia di Dio 4154; i presbiteri nella loro condotta di vita e nella loro cura dei credenti e non credenti

debbono mostrare il volto di un ministero veramente sacerdotale e pastorale, dare la testimonianza della verità e della vita, cercare anche coloro che, sebbene battezzati, si sono allontanati dai sacramenti e dalla fede 4154; cf. G 4bf (compiti dei credenti nel mondo); H 2f (vescovi e mondo).

Cf. E 3b (forme della mediazione); G 3ad (Chiesa dalle e nelle Chiese); H 1 (origine e peculiarità dell'ufficio ministeriale ecclesiastico); H 2a (ministero pastorale dei vescovi: precisazioni generali); H 3a (ministero della predicazione dei vescovi: precisazioni generali); H 4 (ministero di santificazione dei vescovi); J 1d (soggetti della liturgia); K 5cb (competenza dei presbiteri ordinati); K 8a (sacerdozio della Nuova Alleanza); K 8b (gradi dell'ufficio ministeriale sacramentale).

H 6

6. L'ufficio ministeriale dei diaconi

I *diaconi* – : sono in un grado gerarchico inferiore rispetto ai presbiteri; ad essi le mani vengono imposte «non per il presbiterato, ma per il servizio» 4155; – : servono il popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della Parola e della carità, in comunione con il vescovo e il suo presbiterio 4155; – : sono dediti ai compiti dell'amore del prossimo e dell'amministrazione 4155.

È compito del diacono, nel limite che gli venga assegnato dall'autorità competente – : amministrare solennemente il battesimo, conservare e distribuire l'eucarestia, assistere ai matrimoni in nome della Chiesa e benedirli, portare il viatico ai moribondi, leggere ai credenti la Sacra Scrittura, ammaestrare ed esortare il popolo, presiedere le funzioni liturgiche e la preghiera dei fedeli, amministrare sacramentali e guidare il rito delle esequie 4155; – : guidare liturgie in cui manca il presbitero 4035; cf. K 3c (ministri del battesimo); K 5cd (gli altri ministeri); K 10a (sacramentali).

Il diaconato viene ristabilito come proprio e stabile grado della gerarchia 4155.

Dipende dalle competenti diverse conferenze locali dei vescovi di decidere con l'approvazione del papa, se e dove sia opportuno che vengano insediati diaconi permanenti 4155.

Con l'approvazione del vescovo di Roma il diaconato può essere affidato anche a uomini sposati di età matura e a giovani idonei, per i quali però deve rimanere in vigore la legge del celibato 4155.

Cf. H 1a (fondamento dell'ufficio ministeriale nella missione di Cristo e degli apostoli); H 1b (articolazione gerarchica dell'ufficio ministeriale); J 1d (soggetti della liturgia); K 8 (sacramento dell'ordine).

J. - DIO INCONTRA IL SUO POPOLO NELLA LITURGIA

Smembrato da G (Dio riunisce il suo popolo) a motivo dell'abbondanza degli asserti: G 2bb (carattere sacramentale della Chiesa); G 4bd (partecipazione dei fedeli all'ufficio sacerdotale di Cristo); G 6bb (partecipazione dei

laici all'ufficio sacerdotale di Cristo); G 6cd (missione e compito dei laici nella Chiesa); H 4 (ministero di santificazione dei vescovi); H 5 (ufficio ministeriale dei presbiteri); H 6 (ufficio ministeriale dei diaconi).

1. Natura e significato della liturgia

a. - La natura della liturgia — J 1a

S

La liturgia è contemporaneamente divina e umana, visibile e dotata dell'Invisibile **4002**; Dio parla al suo popolo, il popolo risponde con la preghiera e il canto 4033; la messa viene offerta solo a Dio (anche se viene celebrata in onore dei santi) 1744 **1755**; Cristo ha offerto se stesso sulla croce per la gloria del Padre e per la salvezza di tutti i popoli e si offre continuamente nella celebrazione dell'eucaristia 4852; cf. K 5ea (eucaristia come culto a Dio).

Cristo è presente nelle azioni liturgiche ([a]*nella comunione d'altare*): [b]*nel sacrificio della messa, nei sacramenti, nella lettura delle Sacre Scritture, nella preghiera e nel canto della Chiesa* 3855 [b]4007 (4035) [a]4151; la liturgia è esercizio dell'ufficio sacerdotale di Cristo 4007; nella liturgia Cristo annuncia il vangelo 4033; cf. E 2ea (operare del Signore innalzato nella Chiesa); E 3bb (profetismo di Gesù Cristo e Cristo come maestro); E 3bc (sacerdozio di Cristo); K 5bb (la cena del Signore come attualizzazione e compimento del sacrificio di Gesù).

Nella liturgia opera la forza dello *Spirito Santo* mediante i segni sacramentali 4170.

La liturgia ([a]*il sacrifico eucaristico*) è culmine e fonte della vita della Chiesa **4010** [a]4127 ([a]3847); cf. G 2bb (carattere sacramentale della Chiesa: Chiesa e liturgia); essa è azione sacra, culto pubblico 4007; è adorazione di Dio 4033; nella liturgia, particolarmente nell'eucaristia, viene espresso il mistero di Cristo e la natura della Chiesa 4002 4041; cf. K 5c (eucaristia come fondamento e culmine della vita ecclesiale); la vita liturgica ruota attorno al sacrificio e ai sacramenti 4006.

Nelle comunità locali i credenti vengono adunati mediante l'annuncio del vangelo di Cristo e la celebrazione del mistero della cena del Signore 4151; l'eucaristia come banchetto di comunità fraterna e pregustazione del convito celeste 4338; l'eucaristia è il convito pasquale, in cui viene gustato Cristo, il cuore viene riempito di grazia e viene dato il pegno della gloria eterna 4047; nella mensa del Signore viene annunciata la morte del Signore 4006; la celebrazione della messa è la celebrazione del memoriale della morte di Cristo e della sua gloriosa risurrezione 4573; la Chiesa non cessa, soprattutto nella liturgia, di prendere dalla mensa della Parola di Dio e del corpo di Cristo il pane della vita e di porgerlo ai fedeli 4228; in ogni comunione d'altare appare il simbolo di quell'amore e unità del corpo mistico senza dei quali non ci può essere salvezza 4151; cf. K 5b (la cena ecclesiale del Signore).

Vengono condannate le concezioni: [la messa non ha fondamento alcuno nel

vangelo] *1155*; [la messa è il puro ricordo del sacrificio della croce] **1753** 3316 3339 3847; [la messa è sacrificio nello stesso modo di qualsiasi altra opera consacrata a Dio] *1945*; [la celebrazione dell'eucaristia è un semplice atto della comunità locale] 4722; non si tratta in essa solo di una mensa fraterna, ma del rinnovamento sacramentale del sacrificio di Cristo 4722; cf. K 5bb (attualizzazione e compimento del sacrificio di Gesù nella cena del Signore).

I *segni visibili* della liturgia per designare le cose divine invisibili sono scelte da Cristo o dalla Chiesa 4033.

Riti e *canone*: viene difesa la legittimità delle cerimonie della messa 1746 1757 1759; il canone della messa è esente da errori (dogmatici) 1745 1756; l'uso della lingua latina, limitazioni della lingua popolare 1749 1759 4036; ulteriore spazio per le lingue correnti nella liturgia 4036; cf. J 2bb (rinnovamento della liturgia); elementi della celebrazione della messa: K 5da-dd.

La liturgia terrena è partecipazione alla liturgia celeste e attesa del ritorno di Cristo 4008 4171; soprattutto quando nella liturgia (nella celebrazione del sacrificio eucaristico) viene celebrata la lode di Dio, la Chiesa terrena viene unita alla Chiesa celeste e con la sua liturgia **4170**; cf. G 3ab (unità della Chiesa nella molteplicità); K 4ed (eucaristia, sacramento della comunione con i vivi e i defunti); M 1b (carattere escatologico della Chiesa pellegrinante: comunione dei santi).

J 1b

b. - La liturgia come culto pubblico a Dio

Le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa, che è il «sacramento dell'unità» 4026.

Nella liturgia viene compiuto mediante il corpo mistico di Cristo l'intero culto pubblico 4007.

La liturgia rappresenta il culto pubblico che il redentore rende al Padre e che la comunità dei fedeli attraverso di lui rende al Padre (3840) 3841; il culto deve essere esteriore e interiore 3842; da qui il diritto alla pubblica professione della religione 3961; vengono condannate concezioni estreme sulla natura della liturgia 3843.

Il culto pubblico consiste nel sacrificio dell'altare e nelle preghiere delle celebrazioni liturgiche 3757; vengono condannate affermazioni inappropriate sull'ordinamento della liturgia *2631-2633 2664s*.

Le preghiere liturgiche, che vengono offerte d'ufficio in nome della Chiesa hanno forza maggiore di quelle private 3758 3845.

Viene condannata un'interpretazione lassista del precetto di ascoltare la messa 2153; una celebrazione simulata della messa è inganno del popolo 789.

Vengono condannate affermazioni sulla celebrazione delle feste *2673s*; non è opportuno celebrare feste proprie delle singole persone della Trinità 3325.

Concezioni insufficienti e appropriate dell'anno liturgico 3855.

Affermazioni condannate circa la lingua liturgica *2486 2666*

J 1c

c. - Gli effetti della liturgia

La liturgia significa e realizza [a]*mediante segni sensibili* la glorificazione di Dio e la santificazione degli uomini [a]4007 4010.

La liturgia, particolarmente l'eucaristia, è una sorgente di grazia 4010; è più efficace di altre azioni della Chiesa 4007; la vita della Chiesa cresce con la continua partecipazione all'eucaristia 4235; la partecipazione al corpo e al sangue di Cristo fa sì che i fedeli siano trasferiti in ciò che ricevono 4151; K 5eb e K 5ec (conseguenze dell'eucaristia sulla Chiesa/sui fedeli).

Il sacrificio di Cristo reso presente nel sacrificio della messa mediante la Chiesa 4153 4573; il sacrificio eucaristico è la riattualizzazione incruenta del sacrificio cruento della croce e il suo memoriale **1740s** 1743 3339 3847s 4006; tutte le volte che sull'altare viene celebrato il sacrificio della croce, si compie l'opera della redenzione 4006 4103; Cristo sulla croce ha offerto se stesso e si offre continuamente nella celebrazione dell'eucaristia 4852; cf. E 2ea (operare del Signore innalzato nella Chiesa); E 3bc (sacerdozio di Cristo); K 5bb (la cena del Signore come attualizzazione e compimento del sacrificio di Gesù).

La messa è un sacrificio d'espiazione per vivi e defunti **1743** **1753** 1866 2535; cf. K 5ed (eucaristia, sacramento della comunione con i vivi e i defunti); cf. L 2e (virtù della carità).

d. - I SOGGETTI DELLA LITURGIA

Ogni celebrazione liturgica è opera di Cristo e della Chiesa, del capo e del corpo **4007**; la Chiesa celebrando offre la cena del Signore 1740s; essa prende dalla mensa della Parola di Dio e del corpo di Cristo il pane di vita e lo porge ai fedeli 4228; nell'attiva partecipazione dei fedeli alla liturgia si manifesta l'opera dello Spirito Santo 4850; presenza e operare di Cristo e dello Spirito Santo nelle azioni liturgiche: J 1a (natura della liturgia); cf. K 5ca (la Chiesa celebrando offre la cena del Signore).

Quanti sono *in cielo* nobilitano la liturgia sulla terra 4169; cf. M 1b (carattere escatologico della Chiesa pellegrinante: comunione dei santi).

La natura della liturgia richiede la partecipazione piena, cosciente e attiva *di tutti i fedeli* (partecipatio actuosa); essi ne hanno il diritto e il dovere in forza del battesimo **4014** (4041); mediante il carattere del battesimo essi vengono abilitati al culto cristiano di Dio 4127; i laici sono deputati alla liturgia spirituale **4160**; la celebrazione liturgica è un'azione sacra non solo del clero, ma dell'intera assemblea 4858; le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa 4026; la celebrazione comunitaria della messa e dei sacramenti con attiva partecipazione dei credenti è da preferirsi a una celebrazione quasi privata 4027; non è giusto mettere tanto in risalto la messa come «(messa) comunitaria» così che le messe celebrate privatamente vengano sminuite del loro significato 4411; vengono condannate affermazioni – : sulla concelebrazione dei fedeli 3850; – : su messe private senza partecipazione del popolo 3853; cf. K 5c (la Chiesa offre la cena del Signore).

Tutti i fedeli compiono nell'azione liturgica il loro proprio rispettivo compito, sia nell'offerta che nella comunione (non senza differenza, ma ognuno secondo il proprio modo) **4127**; ciascuno, ministro o fedele, deve fare solo ciò e tutto ciò che gli spetta in base alla natura della cosa e alle norme li-

turgiche **4028**; tutti i discepoli di Cristo devono offrire se stessi come sacrificio santo, gradito a Dio 4125; nel sacrificio eucaristico i fedeli offrono a Dio l'agnello sacrificale divino e con lui se stessi 4012 4127; circa la partecipazione dei fedeli all'ufficio sacerdotale di Cristo e al sacerdozio di tutti i fedeli e i suoi compiti: G 4bd (partecipazione dei fedeli all'ufficio sacerdotale di Gesù Cristo); G 6bb (partecipazione dei laici all'ufficio sacerdotale di Cristo); H 1b (articolazione gerarchica dell'ufficio ministeriale); H 4 (ministero di santificazione dei vescovi); H 5 (ufficio ministeriale dei presbiteri); H 6 (ufficio ministeriale dei diaconi); K 5cc (attiva partecipazione dei laici all'offerta della cena del Signore); K 8a (sacerdozio della Nuova Alleanza).

I pastori ([a]vescovi) debbono fare attenzione a che i fedeli celebrino la liturgia ([a]*la loro partecipazione alla liturgia e particolarmente al sacrificio della messa*) adeguatamente preparati ([a]*con fede e riverenza*) 4011 [a]4151.

Il *vescovo*, insignito della pienezza del sacramento dell'ordine, è amministratore della grazia del sommo sacerdozio: particolarmente nell'eucaristia che egli stesso offre o fa offrire 4151; ogni legittima celebrazione della liturgia viene guidata dal vescovo, a cui è affidato il dovere di offrire l'atto liturgico alla maestà divina e di guidarlo 4151; circa il ministero sacerdotale del vescovo e i suoi singoli compiti liturgici: H 4; o K 3c, K 4c, K 6d, K 7c e K 8d (ministri del battesimo, cresima, penitenza, unzione degli infermi, ordine); K 5cb (competenza dei vescovi e dei presbiteri nell'offerta della cena del Signore).

I *presbiteri* esercitano il loro sacro ufficio soprattutto nella celebrazione eucaristica, nella quale essi agiscono nella persona di Cristo e annunciano il suo mistero, uniscono le preghiere dei fedeli al sacrificio del loro capo e nel sacrificio della messa rendono presente e donano Cristo come unico sacrificio della Nuova Alleanza fino alla venuta del Signore 4153; circa il ministero sacerdotale del presbitero e i suoi singoli compiti liturgici: H 5; o K 3c, K 6d e K 7c (ministri del battesimo, penitenza, unzione degli infermi); K 5cb (competenza dei presbiteri nell'offerta della cena del Signore); assistenza nella celebrazione del matrimonio: K 9d; K 9f.

I *diaconi* servono il popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della Parola e della carità in comunione con il vescovo e il suo presbiterio 4155; circa il ministero del diacono e i suoi singoli compiti liturgici: H 6; o K 3c (ministri del battesimo); K 5cd (gli altri servizi nell'offerta dell'eucaristia); K 10a (sacramentali).

Vengono condannate affermazioni lassiste sugli obblighi dei chierici nei confronti della liturgia *2041 2053-2055 2154.*

Ai *laici* spettano grandi compiti nell'assemblea liturgica e nella sua preparazione 4858; l'attiva partecipazione dei laici alla liturgia è opera dello Spirito 4850; essi debbono comprendere il mistero dell'eucaristia mediante riti e preghiere e partecipare ad essa coscientemente, piamente e attivamente 4048; si devono lasciare foggiare dalla Parola di Dio e rafforzare dalla mensa del corpo del Signore 4048; i compiti che non sono propri dei ministri ordinati devono essere adempiuti dai laici come partecipanti dell'azione liturgica 4858; essi cooperano in forza del loro sacerdozio regale all'of-

ferta dell'eucaristia 4126; essi debbono offrire assieme al presbitero l'offerta immacolata e con ciò imparare a offrire se stessi e a giungere mediante Cristo a un'unità sempre più piena con Dio e gli uni con gli altri 4048; le loro attività sono offerte spirituali che nella celebrazione dell'eucaristia vengono offerte al Padre insieme al corpo del Signore; consacrano così il mondo a Dio **4160**; circa la partecipazione dei laici all'ufficio sacerdotale di Cristo e il loro sacerdozio: G 4bd; G 6bb; cf. K 5cc (attiva partecipazione dei laici all'offerta della cena del Signore).

I *ministranti, lettori, commentatori* e la *corale* compiono un servizio veramente liturgico 4029.

e. - Liturgie e forme di pietà — J 1e

L'ordinamento liturgico dell'amministrazione dei sacramenti e sacramentali. J 1ea

Tutti i sacramenti sono atti della glorificazione di Dio in Cristo e nella Chiesa 4715.

La Chiesa non ha il diritto di mutare ciò che fa parte della sostanza (o della [a]completezza e necessità) dei sacramenti [a]1061 1699 1728 3556 3857; nella celebrazione dei sacramenti la Chiesa ha il diritto, salva rimananendo la sostanza dei sacramenti, di stabilire e di mutare ciò che ad essa in relazione alle circostanze sembra di giovamento **1728**; ordinamento e rito dell'amministrazione dei sacramenti: K 2 (formulazione concettuale dei singoli sacramenti).

L'ordinamento e i riti dell'amministrazione dei singoli sacramenti e dei sacramentali: K 3-10.

Modi di pensare e di parlare, mediante i quali la preghiera, i riti di sepoltura e la venerazione dei defunti della Chiesa perderebbero il loro senso, debbono venire esclusi 4654; preghiera, riti di sepoltura e venerazione dei defunti della Chiesa rappresentano loci theologici 4654.

Le liturgie delle Chiese particolari. Le Chiese particolari possiedono una propria consuetudine liturgica 4147; le loro liturgie vengono riconosciute **4013**; i loro sacri esercizi godono di una singolare dignità 4013; egual diritto, egual onore, mantenimento e promozione di tutti i riti legittimi 4004; cf. G 3ad (Chiesa dalle e nelle Chiese: le Chiese particolari). J 1eb

Comunione liturgica con le Chiese orientali separate. È permessa per fondati motivi la comunione in azioni, oggetti e luoghi sacri tra cattolici e fratelli delle Chiese orientali separate (4139) 4182; è possibile in determinate circostanze la vicendevole amministrazione di sacramenti 4182; cf. G 3ag (Chiesa cattolica e le Chiese orientali separate); K 2b (ministri dei sacramenti); K 5d (soggetti e disposizione della santa Comunione); K 6e (soggetti della penitenza); K 7d (soggetti dell'unzione degli infermi). J 1ec

Esercizi di pietà. Vengono riconosciuti esercizi di pietà del popolo 4013; la vita spirituale non si limita alla partecipazione alla liturgia, ma abbraccia anche preghiere ed esercizi privati 4012 4013 4017; cf. L 2f (unione a Dio). J 1ed

La preghiera a Dio. La preghiera come colloquio con Dio 4232; culto d'adorazione che viene prestato a Dio Padre mediante Cristo nello Spirito 4171; i discepoli di Cristo debbono perseverare nella preghiera e lodare Dio 4125; J 1ee

i fedeli debbono quotidianamente pregare per la remissione dei loro peccati 4166; il cristiano è chiamato ad adorare il Padre nel nascondimento 4012.

Adorazione e culto *di Cristo*: J 1ef.

Lo *Spirito Santo* viene [a]*adorato* e [b]*glorificato* con il Padre e il Figlio [ab]42 147 [ab]150 [a]174 [ab]546; cf. B 4bb (eguaglianza delle persone divine); lo Spirito Santo è il primo fondamento dell'unità nelle preghiere 4132.

L'indistinta sostanza della Trinità deve essere adorata in diversi modi 367; non è opportuno adorare ogni singola persona della Trinità, ma si deve prestare alla Trinità un culto comune 3325; per questo motivo non ci sono feste proprie per il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, ma feste relative alla storia della salvezza 3325; cf. B 4bd (le tre persone sono un solo Dio).

Culto a Dio: L 2a; l'adorabilità di Dio: B 1c (Dio eccelso al di sopra di tutto ciò che è limitato); circa la preghiera cf. L 2f (unione a Dio).

Necessità della *grazia* per la preghiera 373 376; cf. F 5cb (necessità della grazia).

I *laici* esercitano il loro sacerdozio regale nella preghiera e nel ringraziamento 4126; preghiere come sacrifici spirituali dei laici 4160; essi consacrano, operando in qualità di adoratori dovunque santamente, il mondo stesso a Dio 4339 4716; con le loro preghiere debbono raccomandare a Dio i loro superiori 4163.

Le preghiere *liturgiche* che vengono presentate a Dio d'ufficio in nome della Chiesa hanno più forza di quelle *private* 3758 3845; non per questo le preghiere private debbono venir disprezzate 3819; viene accentuato il valore della pietà «soggettiva» contro attacchi 3845.

Connessione tra preghiera e lettura della Sacra Scrittura 4232; cf. J 2bb (rinnovamento della liturgia).

Modi di pensare e di parlare mediante i quali il pregare perderebbe il suo senso debbono venir esclusi 4654; il pregare come locus theologicus 4654.

Viene rinconosciuta la legittimità e l'eccellenza della preghiera *contemplativa* 2182 2185 2188; suo oggetto non è solo la presenza di Dio 2185-2187; viene riconosciuta la legittimità della preghiera *meditativa* e il suo valore per la vita di perfezione 2181-2185; non è però necessaria per la salvezza 2192; viene difesa la legittimità della preghiera *discorsiva* contro svilimenti *2218-2223 2225 2229 2232 2264 2365-2368*; anche per una persona perfetta è importante la preghiera di *domanda 957-959 2214*; preghiere di suffragio per i defunti 4170; mediante la preghiera si possono aiutare le anime nel luogo della loro purificazione 856 1304 1405.

Vengono condannate affermazioni che si volgono contro ogni devozione sensibile *(2218) 2227//2235 2263*; vengono condannate affermazioni che screditano la preghiera [a]*vocale* e [b]*di domanda* come non adatte per una persona contemplativa o perfetta [b]*957-959* [a]2181 [a]*2214*; la preghiera ha valore di soddisfazione per i peccati 1713; affermazioni condannate circa l'applicazione di una preghiera: [preghiere applicate a un determinata persona non le sono più utili delle preghiere generali] *1169*; [la preghiera per una persona di cui Dio sa che sarà perduta non ha valore per nessuno] *1176*.

Preghiere come opere soddisfattorie per i peccati commessi 1323 1543; cf. K 6cd (soddisfazione).

Preghiere pubbliche, missioni popolari, esercizi: affermazioni condannate *2664s*.

Adorazione e culto a Cristo. A Cristo a motivo della sua opera come Redentore spetta dignità infinita 3908; deve venir adorato dagli uomini e dagli angeli [a]*nelle due nature indivise* [a]420 1823 3676; egli deve venir adorato in *un solo* atto d'adorazione assieme alla carne ([a]*giacché è unita con la divinità*), non in *due* (cioè in un atto per il Verbo e in un altro per l'uomo), [b]*né mediante un atto simultaneo di adorazione dell'uomo assunto* [b]259 431 [a]2661; viene condannato: [Cristo è da venerare nella persona del Verbo come un quadro dell'imperatore] 434. J 1ef

È lecito indirizzare preghiere alla persona di Cristo (anche se egli è mediatore) 3820.

Gesù non fu nel culto trasformato in una persona «mitica» al fine della sua adorazione come Figlio di Dio, e il suo insegnamento non è stato per questo deformato 4405.

È da condannare un'adorazione con la quale l'umanità di Cristo e la sua carne vengono adorate per se stesse, indipendentemente dalla divinità 431 2661 2663; viene discussa la questione dell'adorazione del corpo di Cristo nei tre giorni della morte 2663; l'adorazione del sangue sparso nella passione dipende dall'interrogativo non ancora definito se il sangue fosse separato o no dalla divinità 1385.

L'adorazione del *Signore presente nell'eucaristia*: al sacramento dell'eucaristia si deve il culto d'adorazione 1643s 1656.

Il culto del *Cuore di Gesù* è legittimo nel limite che è riconosciuto dalla Chiesa 2661; si riferisce infatti a Cristo stesso 3353; il Cuore di Gesù viene adorato perché è inseparabilmente unito alla persona del Verbo 2663 3922s; nel Cuore di Gesù viene adorato il simbolo e l'immagine dell'amore di Cristo 2253 3922-3925.

Circa il culto a Cristo: E 5de.

Il culto dei santi viene difeso come permesso e raccomandato come utile 675 1821-1825 1867; in quale senso sono permesse messe in onore dei santi 1744 (1755) 3363. J 1eg

Nella liturgia viene celebrata la memoria dei santi e sperata una partecipazione e comunione con loro 4008; la Chiesa venera gli apostoli e i martiri insieme con la Vergine Maria e i santi angeli e cerca la loro intercessione 4170; essa venera anche coloro che hanno imitato più da vicino la povertà e la verginità di Cristo e le hanno raccomandate all'imitazione 4170; ogni culto liturgico di angeli e uomini sfocia e termina nel culto della Trinità (675 1824s) 3325 4171; l'amore verso i santi in cielo mira a Cristo e mediante di lui a Dio 4170; l'autentica venerazione dei santi non consiste tanto nella molteplicità delle pratiche esterne quanto piuttosto nella forza di una carità attiva 4171; il rapporto con i santi non deve sminuire l'onore del culto prestato a Dio 4171; circa i santi e il loro culto: M 1b e M 3bd (comunione dei santi).

Culto di *Maria* da parte della Chiesa [a]*come vera Madre di Dio e del Salvatore* 4170 4172 [a]4173 (4178); la glorificazione corporale della Vergine Maria anticipa la glorificazione destinata a tutti gli altri eletti 4656; viene condannato: [la lode offerta a Maria è vana] *2326*.

S

Preghiere di tutti i cristiani alla Madre di Dio e degli uomini perché interceda per l'unione dei popoli in *un solo* popolo 4179; cf. E 6dd (mediazione delle grazie per mezzo di Maria).

A Maria spetta la venerazione con immagini (°condanna di limitazioni indebite) 1823 °2187 °*2236* 2532 °*2671*; vengono respinte immagini che presentano Maria in vesti sacerdotali 3632.

Venerazione di Maria nelle Chiese separate, soprattutto presso gli Orientali 4139 4179.

Circa Maria e il suo culto: E 6ec.

La venerazione delle *reliquie* è permessa 675 (818) 1269 1821-1825 **1822** 1867; viene biasimato il malcostume del commercio di reliquie 818 1825.

È permessa la venerazione di *immagini* 477 581 **600//608** 653-656 1269 1821 **1823** 1824s 1867; il culto d'adorazione non può essere prestato alle immagini, ma solo a Dio 477 601; le immagini non possiedono un propria forza, per la quale sarebbero da venerare; l'onore prestato ad esse si riferisce a ciò che rappresentano **601** 1823; viene condannata l'adorazione di immagini («adorare»; la parola tuttavia viene spesso usata 653-656 675; cf. 612°) 447 581.

La venerazione di immagini è utile anche per persone contemplative 2187; vengono condannate affermazioni che limitano indebitamente la venerazione delle immagini *2325 2669-2672*.

Abusi nel culto dei santi 818 1825; abusi, eccessi, difetti 4171; ne viene richiesta l'eliminazione e un rinnovamento 4171.

J 1eh **I sacrifici** sono necessari per ogni religione 3339.

J 1ei **L'uso dei sacramenti e dei sacramentali** deve stare a cuore anche ai contemplativi 2191; non vengono disprezzati o disdegnati senza peccato 1259 1699 1718 1775 2523; cf. K (Dio santifica mediante i sacramenti).

J 1ej **La penitenza comunitaria** compiuta in determinate stagioni col digiuno e l'astinenza: non può essere condannato il costume della Chiesa romana 1080; il precetto obbliga anche i contemplativi 2191; affermazioni lassiste condannate *2043 2049-2052*.

Il digiuno vale come soddisfazione per i peccati commessi 1323 1543 1713; il digiuno non deve venir trascurato neppure da persone perfette 892.

Vengono condannate affermazioni che sminuiscono la penitenza e la mortificazione. Esse hanno il loro valore anche per persone perfette *2238-2240* (3344); cf. L 2ef (unione a Dio); L 3c (doveri e diritti in rapporto al corpo e al benessere corporale).

Conversione e penitenza: F 2bb (natura della giustificazione).

J 1ek **Superstizione**. Vengono condannate diverse specie di superstizione 1859 2824; non si deve prestare fede all'astrologia 205 283 459s.

Viene rifiutato uno spiritismo volto a interrogare anime o spiriti con l'aiuto di un «medium» 3642; così pure un magnetismo volto a fini soprannaturali 2823-2825.

Magia, manipolazione di veleni: vengono disapprovate azioni e libri in questo settore 283 1859.

Cf. A 2aa (capacità di verità dell'uomo).

2. Il rinnovamento e la promozione della liturgia

a. - Scopo del rinnovamento e della promozione della liturgia J 2a

Promozione del rinnovamento liturgico 4021 4858.
Scopo della riforma liturgica: la partecipazione cosciente e attiva di tutti i fedeli **4014** (4141).

b. - Misure per raggiungere questo scopo J 2b

La formazione liturgica dei pastori d'anime e l'*ammaestramento liturgico* dei fedeli 4014-4020. J 2ba
Il rinnovamento della liturgia. La liturgia consiste di parti immutabili e di altre parti che sono soggette a mutamento **4021**. J 2bb
Testi e riti debbono esprimere più chiaramente il sacro che essi contrassegnano 4021 4034.
Norme generali del rinnovamento della liturgia 4022-4025: la liturgia viene regolata dall'autorità della Chiesa 4022 4152; la Sacra Scrittura è di massima importanza nella celebrazione della liturgia (4006s) 4024.
La Chiesa promuove lo studio della liturgia 4230.
Norme per la liturgia come azione gerarchica e comunitaria 4026-4032; le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazione della Chiesa 4026; la celebrazione comunitaria della messa e dei sacramenti con attiva partecipazione dei credenti è da preferire a una celebrazione quasi privata 4027; ognuno, ministro o fedele, deve fare solo ciò e tutto ciò che gli spetta in base alla natura della cosa e alle norme liturgiche **4028**; anche i ministranti, i lettori, i commentatori e la corale esercitano un servizio veramente liturgico 4029.
Norme dal carattere istruttivo e pastorale della liturgia 4033-4036: nella liturgia rito e parola sono strettamente congiunti 4035; – : perciò lettura più abbondante e adeguata della Sacra Scritura nella liturgia (4006s) 4024 4035; nella liturgia i chierici devono partecipare ai fedeli i tesori della Parola divina 4232; la preghiera deve accompagnare la lettura della Sacra Scrittura, affinché diventi un colloquio tra Dio e l'uomo 4232; – : nell'insegnamento cristiano l'omelia liturgica deve avere un posto di rilievo 4231; l'omelia deve attingere soprattutto dalla fonte della Sacra Scrittura e della liturgia 4035; cf. A 3bd (lettura della Sacra Scrittura); catechesi liturgica e celebrazione della Parola di Dio 4035; il diacono come guida di una celebrazione senza presbitero 4035; uso della lingua latina nella liturgia 4036; spazio ulteriore per le lingue correnti nella liturgia **4036**.
Norme circa l'adattamento della liturgia alle peculiarità e alle tradizioni dei popoli 4037-4040.
Adattamento nel settore della celebrazione dei sacramenti, sacramentali, processioni, lingua liturgica, musica e arte sacra 4039 4044-4046.

Esperimenti di rinnovamento della liturgia 4040 **4044**.
Promozione della vita liturgica nella diocesi e parrocchia 4041-4042.
Promozione del movimento pastorale liturgico 4043-4046: costituzione di commissioni liturgiche nelle diocesi 4044-4046.

K. - DIO SANTIFICA MEDIANTE I SACRAMENTI

1. L'economia salvifica sacramentale di Dio

K 1a a. - DIO NELL'ANTICA ALLEANZA DONA LA GRAZIA MEDIANTE SEGNI SACRAMENTALI

Tra le celebrazioni legali dell'Antico Testamento c'erano anche dei sacramenti (1310) 1348 1602.
Questi sacramenti si distinguono dai sacramenti del Nuovo Testamento per il fatto che non producevano la grazia, ma indicavano la grazia futura 1310 **1602**.
Attraverso la circoncisione come sacramento veniva rimesso il peccato originale 780.
Dopo la venuta di Cristo i sacramenti dell'Antico Testamento hanno avuto termine, la loro utilizzazione dopo la predicazione del vangelo divenne peccato 1348.
Cf. E 1c (salvezza dei pagani e dei credenti dell'Antica Alleanza per mezzo della speranza nel Promesso).

K 1b b. - LA CHIESA SACRAMENTO DELLA SALVEZZA

K 1ba **La Chiesa come sacramento primordiale e universale**: La Chiesa in Cristo è il *sacramento* o segno e strumento dell'unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano 4026 **4101** 4124 (4321) 4342 4343; è il sacramento universale della salvezza 4343 4345; Cristo mediante il suo Spirito ha istituito la Chiesa come sacramento universale della salvezza 4168; il sacramento della Chiesa è scaturito sulla croce 4005; cf. G 1bc (Chiesa acquistata da Cristo); G 1be (la Chiesa rimane attraverso i tempi l'opera della SS. Trinità); G 2bb (carattere sacramentale della Chiesa); necessità della Chiesa per la salvezza: G 2bc.

K 1bb **I sacramenti della Nuova Alleanza si fondano nell'evento di Cristo.** *Istituzione da parte di Cristo.* I sacramenti della Nuova Alleanza sono istituiti da Cristo per la salvezza degli uomini 1864 2536; istituzione dei singoli sacramenti da parte di Cristo: K 3f (dignità e necessità del battesimo); K 5aa (istituzione del sacramento dell'altare da parte di Cristo); K 6a (sacramentalità e origine della penitenza); K 8a (sacerdozio della Nuova Alleanza); K 9a (sacramentalità e origine del matrimonio); vengono condannate – : affermazioni dei modernisti circa l'origine dei sacramenti *3439s*; – : errori circa il loro fine 1605 3441 3489.

Cristo opera nei sacramenti e attraverso di essi. Nel sacrificio e nei sacramenti viene compiuta l'opera di salvezza di Cristo 4006 4103; tutti i sacramenti sono atti della glorificazione di Dio in Cristo e nella Chiesa 4715; Cristo battezza, santifica, ecc. mediante la Chiesa 3806; Cristo è presente con la sua forza nei sacramenti, così che se uno battezza, è Cristo stesso che battezza 4007; operare di Cristo nei singoli sacramenti: K 3c (effetto del battesimo); K 4d (effetto della cresima); K 5bd (potente presenza attiva del Signore nell'eucaristia); K 6f (effetto della penitenza); K 7e (effetto dell'unzione degli infermi); K 8a (sacerdozio della Nuova Alleanza); K 9ba (matrimonio cristiano); K 9e (effetti del sacramento del matrimonio); Cristo è nella sua Chiesa particolarmente nelle azioni liturgiche: nel sacrificio della messa, nei sacramenti, nella lettura delle Sacre Scritture, nella preghiera e nel canto della Chiesa 4007 (4036); il Cristo innalzato amministra i sacramenti della fede particolarmente mediante il ministero dei vescovi 4145; cf. H 4 (ministero di santificazione dei vescovi); K 2b (ministri dei sacramenti). **S**

Cf. E 2ea (operare del Signore innalzato nella Chiesa); E 3bc (sacerdozio di Cristo); J 1a (natura della liturgia).

I sacramenti della Nuova Alleanza hanno la loro radice nella Chiesa. Tutti i sacramenti sono atti di glorificazione di Dio in Cristo e nella Chiesa 4715; la fede nella remissione dei peccati, nella risurrezione, nella vita eterna *mediante* la Chiesa 21s; cf. G 2bb (carattere sacramentale della Chiesa); J 1ea (ordinamento liturgico dell'amministrazione dei sacramenti); K 3e (effetto del battesimo); K 4d (effetto della cresima); K 5c (la Chiesa offre la cena del Signore); K 5e (l'eucaristia, fondamento e culmine della vita della Chiesa); K 6d (ministri del sacramento della penitenza); K 6f (effetti del sacramento della penitenza); K 7e (effetti dell'unzione degli infermi); K 8a (sacerdozio della Nuova Alleanza); K 9a (sacramentalità del matrimonio); K 9ba (natura del matrimonio, matrimonio cristiano). **K 1bc**

2. La formulazione concettuale dei singoli sacramenti della Nuova Alleanza

a. - La natura dei sacramenti **K 2a**

I sacramenti sono segni sensibili che producono la grazia invisibile (1310 1606) 3315 3858 (4600); sono simboli di una realtà sacra e forma visibile della grazia invisibile **1639**; i sacramenti della Nuova Alleanza preparano un cielo nuovo e una terra nuova 4161; sono strumenti per la salvezza 1864 2536 4129; lo Spirito Santo santifica il popolo di Dio con i sacramenti e i ministeri 4131; cf B 3b (lo Spirito di Dio nella creazione e nella storia della salvezza); G 1be (Chiesa come opera della SS. Trinità); mediante la Parola di Dio e i sacramenti l'uomo viene liberato dalla potenza del peccato e introdotto nella comunità d'amore con Dio 4755; viene condannato: [i sacramenti sono puri simboli o segni esteriori della fede ricevuta] **1602** **1606** 3489.

Nel rito dei sacramenti si distingue una parte essenziale (materia e forma) e una parte cerimoniale 3315.

Un sacramento si compie con tre elementi: (la cosa come) materia, (le parole come) forma, (la persone del ministro e la sua) intenzione di fare ciò che fa la Chiesa 1262 **1312** 1998 2536 3126; l'essenza del sacramento consiste nella materia e nella forma 1671.

La materia del sacramento per sé è una parte non determinata che deve essere determinata attraverso la forma 3315; perciò l'imposizione delle mani non designa qualcosa di definito e viene presentata in forma uguale nell'ordine sacro, nella confermazione e [a]*nella riconciliazione* [a]110 [a]123 [a]127 [a]183 211 316 320 3315.

La forma deve designare l'effetto del sacramento 3315.

Il potere della Chiesa: la Chiesa non ha il diritto di cambiare ciò che fa parte della sostanza (ossia della [a]*completezza e necessità*) dei sacramenti [a]1061 1699 1728 3556 3857.

Nella celebrazione dei sacramenti la Chiesa ha il diritto di stabilire o mutare, salva rimanendone la sostanza, ciò che ad essa sembra utile in considerazione delle circostanza **1728**.

K 2b

b. - Ministri dei sacramenti

Il *ministro* dei sacramenti ne è la causa strumentale 1314.

Il Cristo innalzato amministra i sacramenti della fede particolarmente mediante il ministero dei vescovi 4145; cf. E 3bc (sacerdozio di Cristo); H 4 (ministero di santificazione dei vescovi).

Il potere del ministro e l'effetto dei sacramenti non dipende dalla probità (morale) del ministro 580 644s 793s 912 914 1019 *1154 (1208) 1211-1213 1219//1230* 1262 **1612** 1684; cf. le parti circa il ministro del battesimo, della penitenza e dell'ordine K 3c; K 6d; K 8d.

Vengono condannati errori circa l'ambito dei ministri: [tutti i cristiani possono amministrare i sacramenti] 1610; [qualsiasi presbitero può amministrare qualsivoglia sacramento] *1136*; [la restrizione per i semplici presbiteri del potere di amministrare sacramenti è avvenuta a motivo della bramosia di guadagno e di onore dei vescovi] *1178*.

Il medesimo ministro deve utilizzare la materia e pronunciare la forma 2524.

L'intenzione del ministro di fare ciò che fa la Chiesa è necessaria per il compimento del sacramento 1262 1312 1315 **1611** 1617 (2536) 3126; viene condannata l'affermazione opposta *2328*; di chi applica la dovuta forma e materia viene supposto che abbia l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa (3100-3102) [a]3126; si basa su questo principio la dottrina della validità del battesimo degli eretici: K 3c (ministri del battesimo); fa dubitare della retta intenzione un cambiamento del rito 3318.

Cattolici e fratelli delle *Chiese separate orientali* in determinate circostanze possono amministrarsi vicendevolmente i sacramenti 4182; cf. G 3ag (Chiesa cattolica e Chiese separate orientali); J 1ec (comunione liturgica con le Chiese separate orientali); K 5de (cena del Signore: soggetti e disposizione); K 6e (soggetti del sacramento della penitenza); (soggetti dell'unzione degli infermi).

Vengono condannate affermazioni lassiste circa l'applicazione del probabilismo alla celebrazione dei sacramenti *2101*.

È peccato condannare, disprezzare o mutare a piacere i riti e le cerimonie della Chiesa 1255 1613 1811; il papa può tollerare diversi riti, salvo rimanendo ciò che è necessariamente parte dei sacramenti 1061; contro attacchi viene difesa la legittimità di determinati riti 1062 1864 *2631-2633*.

c. - Soggetti dei sacramenti — K 2c

S

Il soggetto del sacramento deve in qualche modo avere l'intenzione di ricevere il sacramento. Chi si oppone persistentemente a riceverlo, non riceve né la realtà né il carattere del sacramento 781; dormienti o persone fuori di sé ricevono o meno l'effetto del sacramento a secondo se prima di questo stato assentivano o si opponevano 781.

d. - Effetto dei sacramenti — K 2d

I sacramenti conferiscono (o aumentano) la grazia [a]*in coloro che non mettono ostacoli* (o [b]*in coloro che li ricevono degnamente*) [b]1310 [a]*1451* [a]**1606** 1602//1608 1864 2536 [a]3714 ([a]3845); mediante i sacramenti – : i credenti vengono uniti in maniera misteriosa e reale con Cristo 4112; – : viene comunicato l'amore verso Dio e gli uomini, che è l'anima di tutto l'apostolato 4159.

L'efficacia dei sacramenti deriva dall'azione sacramentale compiuta (ex opere operato), cioè i sacramenti quali azioni di Cristo hanno la loro forza da se stessi 3844-3846.

Certi sacramenti, [a]*cioè il battesimo, la confermazione e l'ordine* imprimono un carattere permanente [b]*e non possono perciò venir ripetuti* 781 [ab]**1313** [a]**1609** [a]1767 [a]1864 2536; il carattere è un segno spirituale indelebile nell'anima **1313 1609**; non è però la Parola di Dio *3228*; il carattere viene impresso quando non vi si oppone una volontà contraria 781.

Muniti dei sacramenti tutti i fedeli cristiani sono chiamati alla perfezione della santità 4129; mediante i sacramenti viene nutrita la vita e l'apostolato dei fedeli (4159) 4161; cf. G 4ba (vocazione dei fedeli alla santità); G 6c (missione e compito dei laici); G 6ca (apostolato dei laici).

e. - Ordinamento dei sacramenti — K 2e

Ci sono sette sacramenti 860 1310 1601 1603 1864 2536.

f. - Dignità e necessità dei sacramenti e diritto che ne hanno i fedeli — K 2f

I sacramenti non sono superflui 1604 1864; senza i sacramenti l'uomo non viene giustificato; viene condannata l'affermazione: [l'uomo viene giustificato solo mediante la fede senza i sacramenti] **1604** 1605s 1608; in determinate circostanze l'effetto necessario alla salvezza può essere già raggiunto

anche solo mediante il proposito o il desiderio ([a]*anche implicito*) del sacramento [b]*o mediante la fede nel sacramento* [b]121 (1524 1543) 3869 [a]3870-3872.

Non tutti i sacramenti sono necessari per ogni persona **1604** 1864 2536.

È peccato disprezzare o svilire i sacramenti 1259 1699 1718 1775 2523.

Tra i sacramenti della Nuova Alleanza c'è una diversità di dignità 1603; l'eucaristia eccelle sopra gli altri sacramenti 1639s (3847); cf. K 3f (dignità e necessità del battesimo); K 5e (eucaristia, fondamento e culmine della vita della Chiesa).

Diritto ai sacramenti. Tutti i fedeli cristiani hanno il diritto di ricevere abbondantemente da parte dei pastori gli aiuti dei beni spirituali della Chiesa, particolarmente della Parola di Dio e dei sacramenti 4163; cf. G 6cf (diritti e doveri dei laici); H 4 (ministero di santificazione dei vescovi).

Cf. F 5cb (necessità della grazia); G 2bc (necessità della Chiesa per la salvezza); K 2a (natura dei sacramenti); K 3f (dignità e necessità del battesimo).

3. Il sacramento del battesimo

K 3a

a. - Il battesimo nelle professioni di fede

La professione di un solo battesimo 3s 6 41//48 51 60 150.

K 3b

b. - I momenti essenziali del battesimo

Il battesimo è un sacramento 761 777 860 1310 1314 **1601** 1864 2536; esso è segno e strumento dell'amore preveniente di Dio che libera dal peccato originale e concede parte alla vita divina 4674; ha sostituito la circoncisione 780.

La materia del battesimo è l'acqua [a]*naturale* 802 903 1082 [a]1314 [a]1615; non gli si può mescolare un disinfettante 3356; è materia invalida – : la saliva 787; – : la birra 829; il battezzando viene purificato con l'acqua 229 589 757.

Viene condannato: [la triplice materia del battesimo è l'acqua, il crisma e l'eucaristia] *1016*.

La forma del battesimo è l'invocazione della Trinità divina 111 123 176s 214 445 580 582 (588) 589 592 (637) 644 646 757 802 903

Il battesimo «in nome di Cristo» viene [a]*lasciato nell'ambiguità*, viene [b]*permesso*, viene [c]*condannato* [a]111 [a]211 [c]445 [b]646; non è valido un battesimo nel nome degli angeli 176.

Le parole (che danno espressione all'azione) «io ti battezzo» sono necessarie per la validità del battesimo 757; vale la loro forma attiva e passiva 1314; la sola erronea pronuncia della formula battesimale a motivo della mancanza di conoscenza o di un difetto di pronuncia non rende invalido il battesimo 588 592; affermazioni condannate circa la forma del battesimo *2327s 2627*.

c. - Il ministro del battesimo K 3c

I vescovi regolano l'amministrazione del battesimo; cf. H 4 (ministero di santificazione dei vescovi).

Il ministro del battesimo deve essere diverso da chi lo riceve 788.

Ministro (ordinario) del battesimo è solo il presbitero 1315; in caso d'emergenza può essere ministro del battesimo – : il diacono, ogni battezzato che osserva la forma della Chiesa e intende fare ciò che fa la Chiesa **1315** 2536; – : anche un laico 120 1315 1349 (2536); – : uno scismatico 356; – : un eretico 110s 123 127s 183 211 214 305 315s 320 478 **1315** **1617** (2536) 2567-2570 3126; – : un ebreo 646; – : un pagano 646 **1315** (2536); nel limite assegnatogli dall'autorità competente è compito del diacono di amministrare solennemente il battesimo 4155; ogni credente può battezzare 4141; Cristo è presente con la sua forza nei sacramenti così che se uno battezza, è Cristo stesso che battezza 4007. S

La qualità morale del ministro non ha influsso alcuno sulla validità 580 644.

Un errore del ministro circa l'effetto del battesimo non esclude l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa 3100-3102; là dove esistono dubbi su questa intenzione, il battesimo deve essere rinnovato sotto condizione 2838; nel caso di battesimo ricevuto nell'eresia non si deve sempre ribattezzare sotto condizione, si deve differenziare 3128; in caso di dubbio si deve battezzare 319 582; casi in cui si deve battezzare sotto condizione 2835-2839 3128; la formula da usare nell'amministrazione del battesimo sotto condizione 758.

Tolleranza e condanna di riti battesimali 830.

d. - Il soggetto del battesimo K 3d

Viene legittimato il battesimo dei bambini 184 219 223 (224 247) 718 780 794 802 903 1349 1514 **1625-1627** 4670-4674; a quali condizioni il battesimo dei bambini è permesso contro la volontà dei genitori non cattolici 2552-2562 3296.

Negli adulti è necessaria per la validità del battesimo ricevuto [a]*l'intenzione*, per la sua liceità (come disposizione) [b]*la fede* e [c]*la penitenza* [b]2380s [bc]2835-2839 [ab]3333-3335.

L'uomo viene preparato al battesimo mediante la predicazione del vangelo 4141; i catecumeni vengono uniti alla Chiesa mediante il loro desiderio di venire incorporati in essa 4138; i battezzandi ricevono la fede da Dio mediante la Chiesa 4127; cf. A 2bb (fede e predicazione); G 3cd (Chiesa ed evangelizzazione o missione); G 6ca (apostolato dei laici); H 3 (ministero della predicazione dei vescovi).

Il battesimo dei bambini richiede l'educazione alla fede affinché il sacramento raggiunga la sua intera «verità» 4674; senza questa garanzia si deve rimandare o rifiutare 4674; cf. G 6cc (missione e compito dei laici nel matrimonio e famiglia).

e. - L'effetto del battesimo K 3e

Mediante il battesimo si riceve [a]*la grazia di Cristo, le virtù* ([b]*l'abito della fede*)

111 [a]780 [a]904 [b]2567; viene condannato: [il battesimo di Cristo ha lo stesso significato del battesimo di Giovanni il Battista] 1614.

Il battesimo produce – : una rinascita spirituale ([a]*una nuova creazione*) 219 (239) **1311** [a]**1672** 4122 4125 4127; col battesimo i credenti – : diventano figli di Dio 4127s 4166 4178; – : diventano partecipi della natura divina 4166 4674; – : vengono fatti santi 4166; mediante la predicazione e il battesimo la Chiesa partorisce figli concepiti dallo Spirito Santo e nati da Dio alla vita immortale 4178; mediante la fede, il battesimo e l'osservanza dei comandamenti viene raggiunta – : la salvezza 4148; cf. K 3f (dignità e necessità del battesimo); – : l'appartenenza – : alla Chiesa cattolica **1314 1671** 2567-2570 3685 3802 4127 4136 4157 4720; – : al corpo mistico di Cristo **1314 1671** 4157 4852; mediante il battesimo i credenti – : vengono inseriti nel mistero pasquale di Cristo 4006 4112; cf. E 3a (Gesù Cristo, il mediatore della salvezza: mysterium paschale); – : vengono conformati a Cristo 4112; – : vengono incorporati a Cristo e fatti popolo di Dio 4157; – : inseriti nell'alleanza sponsale di Cristo con la Chiesa 4704, chi crede in Cristo e ha ricevuto nel modo dovuto il battesimo, è in una certa, pur non perfetta, comunione con la Chiesa cattolica **4188**; cf. G 3ag (la Chiesa cattolica, le altre Chiese e comunità ecclesiali); G 4a (appartenenza alla Chiesa).

– : la partecipazione al triplice ufficio di Cristo **4125** 4151 **4157** 4720 4858; – : la consacrazione dei credenti a un sacerdozio santo **4125**; cf. E 3b (forme della mediazione); G 4bc-e (partecipazione dei fedeli all'ufficio profetico, sacerdotale e regale di Cristo).

– : la remissione dei peccati ([a]*del peccato originale*, [b]*del peccato attuale*) (es) 41//48 (51) 60 150 [a]223s [a]231 [a]239 [a]247 308 [ab]325 575 [a]637 [a]741 777 [a]780 [ab]794 [ab]1076 [ab]**1316** [a]**1514s 1672** [a]2559 ([a]4674); questa remissione è completa **1672**; i peccati non vengono solo non imputati **1515**; il battesimo purifica tutti dal peccato originale nello stesso modo 637; cf. D 7 (remissione dei peccati); vengono condannati errori circa l'effetto del battesimo: [viene tolta solo la punibilità] 1957; [già solo il ricordo del battesimo e la fede in esso perdona i peccati commessi dopo il battesimo o li trasforma in leggeri] **1623**; viene condannata l'opinione che in seguito a un peccato commesso dopo il battesimo venga ristabilito il peccato originale 3341.

– : la remissione di ogni pena (motivo per cui [a]*ai battezzati non è necessario imporre alcuna soddisfazione*) [a]**1316 1543**.

– : l'impronta di un carattere permanente (anche nel [a]*battesimo degli eretici* e in un [b]*battesimo ricevuto per finta*) [b]781 1998 [a]2566 (4127); per questo non è permesso ripetere il battesimo 183 316 319s (478) 580 (582) 644 758 810 855 1081 **1624 1671**; per questo la fede in un solo battesimo 3s 41//51 150 319 684; un errore circa il carattere *3228*.

Conseguenze per la vita: i fedeli mediante il battesimo vengono consacrati a offrire in tutte le attività sacrifici spirituali e ad annunciare le opere potenti di Cristo **4125**; mediante il carattere del battesimo i credenti vengono deputati al culto cristiano di Dio **4127**; in forza del battesimo il popolo cristiano ha il diritto e il dovere di partecipare pienamente, coscientemente e attivamente alla liturgia 4014; cf. J 1d (soggetti della liturgia); i battezzati sono tenuti a professare la fede dinanzi agli uomini 4127; tutti mediante il

battesimo e la confermazione vengono destinati dal Signore all'apostolato dei laici 4159; a motivo del battesimo il laico è corresponsabile della missione della Chiesa 4853; i doveri e i compiti dei laici hanno un fondamento sacramentale nel battesimo e nella confermazione 4858; cf. G 6a (elementi fondamentali circa i laici); G 6c (missione e compito dei laici).

La grazia del battesimo da sola non è sufficiente per raggiungere la salvezza, ma è inoltre necessario anche l'aiuto della grazia e la cooperazione dell'uomo 241 397; il battesimo non esonera dagli obblighi imposti dalla legge di Dio, dalla Chiesa e da eventuali voti 1620-1622; il battesimo non scioglie il matrimonio di non credenti (ma fonda solo il diritto di contrarne un nuovo in base al privilegio paolino) 777 2582 2585; il battesimo non conferisce a nessuno un qualche diritto ad ottenere nella Chiesa un ministero pubblico 4603. **S**

f. - Dignità e necessità del battesimo **K 3f**

Il battesimo è il primo di tutti i sacramenti 1314; è la porta [a]*per entrare nella Chiesa*, [b]*per la vita spirituale* [b]1314 [a]1671 [a]3685 [a]4136.

Il battesimo è un mezzo di salvezza prescritto da Cristo 219; è necessario [a]*per la salvezza* 4670 [a]4674; Cristo ha accentuato la necessità del battesimo 4136; è necessario che esso venga o compiuto o almeno [a]*deliberato* o desiderato ([b]*baptismus flaminis*) (121) 184 231 [b]741 [a]**1524** **1672** 2536 [a]3869; non lo si deve rifiutare neanche ai bambini 4670; la Chiesa non conosce altra strada per aprire con certezza ai bambini piccoli l'accesso alla beatitudine eterna 4671; il loro battesimo è un grave obbligo 4673; battesimo dei bambini: K 3d.

In caso di emergenza il battesimo poteva venir amministrato anche nella Chiesa antica in ogni momento 184; in caso di emergenza è giustificante anche la fede senza il sacramento 121.

La grazia del battesimo da sola non è sufficiente per raggiungere la salvezza, ma è inoltre necessario l'aiuto della grazia e la cooperazione dell'uomo 241 397.

4. Il sacramento della confermazione

a. - La sacramentalità della confermazione e la sua origine **K 4a**

La confermazione è un sacramento (785 794) 860 1310 1317 **1601** **1628** 1864 2536.

Viene condannata un'affermazione dei modernisti circa l'origine della confermazione *3444*.

b. - I momenti essenziali della confermazione **K 4b**

Il battezzato deve venir portato a perfezione mediante [a]*la benedizione* o [b]*l'imposizione delle mani* da parte del vescovo [b]120 [a]121 [b]123; [a]*l'unzione sulla*

fronte ([b]*l'imposizione delle mani*) è la confermazione [a]785 [ab]794 [a]831 [b]860 [a]1990 [a]2522.

Materia della confermazione è il crisma ([a]*di balsamo e olio d'oliva)*, [b]*che è stato benedetto dal vescovo* [a]831 [a]1317 [b]1992.

La forma delle parole della confermazione 1317.

K 4c c. - Il ministro della confermazione

Ministro [a]*ordinario* della confermazione è (solo) il vescovo 120 123 183 187 215 320 785 794 831 860 [a]1069 [a]1318 [a]**1630** **1768** **1777** [a]2588 4151; può essere ministro straordinario un semplice presbitero ([a]*non però un diacono*), [b]*che sia munito dell'incarico della sede apostolica* [a]187 215 [b]1070s [b]**1318** [b]2522 [b]2588; se manca un tale incarico la confermazione da parte di un semplice presbitero è proibita e invalida 1990s 2522.

Solo il vescovo può consacrare il crisma; [a]*il ministro straordinario deve usare crisma che sia stato benedetto da un vescovo (cattolico)* 187 215s 1068 (1071) 1317 [a]**1318** ([a]1992) [a]2588.

Vengono condannate affermazioni circa il ministro 866 *1178* 3556.

Tolleranza di riti nella preparazione del crisma e nella confermazione 831.

K 4d d. - L'effetto della confermazione

Mediante la confermazione viene donato lo Spirito Santo 215 785 831 1318s 4125 4127; essa viene amministrata per l'aumento della grazia e il rafforzamento della fede 785 1311 **1319**; mediante (il battesimo e) la confermazione i battezzati – : vengono consacrati ad essere una dimora spirituale e un sacerdozio santo 4125; – : vengono destinati all'apostolato dei laici 4159 (4858); mediante il sacramento della confermazione i fedeli vengono uniti più perfettamente alla Chiesa 4127; cf. K 3e (effetto del battesimo).

Nella confermazione viene impresso un carattere così che [a]*non può essere ripetuta* 1313 **1609** **1767**; viene condannato: [non si deve attribuire forza alcuna al crisma] 1629.

La confermazione non è necessaria per la salvezza 2523; è tuttavia peccato disprezzarla 1259; i fedeli cresimati sono ancora più strettamente tenuti come veri testimoni di Cristo a diffondere e difendere la fede in parole e azioni 4127.

Cf. G 3cd (Chiesa ed evangelizzazione); G 4bc e G 6ba (partecipazione dei fedeli/laici all'ufficio profetico di Cristo); G 6ca (apostolato dei laici).

5. Il sacramento dell'eucaristia

K 5a a. - L'ultima cena di Gesù Cristo

K 5aa **Sacramentalità e istituzione da parte di Gesù Cristo**. L'eucaristia è un sacramento 718 761 846 860 1310 1320 **1601** 1635-1637 1727 1864 2536.

Cristo ha istituito [a]*il sacramento* o [b]*il sacrificio* dell'eucaristia [c]*nell'ultima cena*,

[d]*affinché con ciò il sacrificio della croce venga reso presente fino al suo ritorno e continui il memoriale della sua morte e risurrezione* [a]c846 [ac]**1637** [ac]**1727** [bcd]**1740-1742** [b]**1752** [bcd]**4047**; viene condannata un'affermazione dei modernisti *3445*.

Con ciò Cristo porta a compimento i sacrifici e il sacerdozio veterotestamentari 1739, come promesso dai profeti 1742; cf. E 1b (promessa di Gesù Cristo nell'Antico Testamento); E 1c (salvezza dei credenti dell'Antica Alleanza mediante la speranza nel Promesso); E 3bc (sacerdozio di Cristo).

Gesù Cristo offre se stesso al Padre per gli uomini 1740 (4153) 4852; cf. E 3a (Gesù Cristo, il mediatore della salvezza); E 3bc (sacerdozio di Cristo). **K 5ab**

Gesù Cristo dona ai discepoli il suo corpo e il suo sangue sotto le specie del pane e del vino 1637 1642 1740; cf. E 2bb (operare di Cristo tra gli uomini). **K 5ac**

Gesù Cristo lascia così alla Chiesa un sacrificio perenne 1742 4047 (4153 4852). **K 5ad**

Cristo stesso è il sacerdote di questo sacrificio e l'offerta **802** 1740-1743 (4153); egli è presente nel sacrificio della messa nella persona del ministro e sotto le specie eucaristiche 4007; nella celebrazione dell'eucaristia egli si offre continuamente 4852; cf. E 2ea (l'operare del Signore esaltato nella Chiesa); E 3bc (sacerdozio di Cristo).

b. - La cena ecclesiale del Signore **K 5b**

Memoriale della morte e dell'esaltazione del Signore. Nell'eucaristia viene celebrato il memoriale del Redentore 846 1322 (1637) 1638 1740 4047 4548; nella cena del Signore viene annunciata la morte del Signore 4006; cf. E 2 (i misteri della vita, della morte e dell'esaltazione di Gesù Cristo). **K 5ba**

Attualizzazione e compimento del sacrificio di Gesù. Il sacrificio eucaristico è la ripresentazione incruenta del sacrificio cruento della croce e il suo memoriale **1740s** 1743 3339 3847s 4006; tutte le volte che viene offerto sull'altare il sacrificio della croce si compie l'opera della redenzione 4103; rinnovazione sacramentale e applicazione del sacrificio di Cristo nell'eucaristia 1740 3339 4153 4573 4722; nel sacrificio della messa Cristo è presente nella persona del ministro e sotto le specie eucaristiche 4007; mediante il sacrificio della messa non viene sminuito in alcun modo il sacrificio della croce 1743 **1754** 3339; cf. E 2ea (operare del Signore innalzato nella Chiesa); E 3bc (sacerdozio di Cristo); J 1c (effetto della liturgia). **K 5bb**

Nella messa viene offerto un sacrificio [a]*vero*, [b]*proprio*, [c]*visibile* [a]**1740-1742** [a]**1751** [c]1764 [ab]1866[ab]2535 [b]3847.

Viene condannato: [la messa non ha fondamento alcuno nel vangelo] *1155*; [la messa è il puro ricordo del sacrificio della croce] **1753** 3316 3339 3847; [la messa è sacrifico allo stesso modo in cui lo è anche ogni altra opera consacrata a Dio] *1945*; viene condannata l'opinione che nella celebrazione dell'eucaristia [si tratta di un pasto fraterno nel quale la comunità si unisce e si esprime, piuttosto che della rinnovazione sacramentale del sacrificio di Cristo] 4722; cf. J 1a (natura della liturgia).

Convito in cui si gusta il corpo e il sangue di Cristo. Le specie eucaristiche simboleggiano la cruenta separazione del corpo e del sangue 3848; così Cristo viene significato in stato di vittima 3848 3852. **K 5bc**

K 5bd **Potente presenza attiva del Signore**. La *presenza reale* sotto le *specie del pane e del vino*. Con la consacrazione avviene la trasformazione [a]*di tutta la sostanza* del pane nel corpo di Cristo e [a]*di tutta la sostanza* del vino nel sangue di Cristo 1321 1352 [a]**1642** [a]**1652** [a]1866 [a]2535 [a]2629 [a]2718 4338; questa trasformazione viene chiamata transustanziazione (mutamento della sostanza) 782 802 860 1352 **1642** **1652** 1866 2535 2629; dopo la consacrazione si vede la forma del pane e del vino, viene creduta la verità della carne e del sangue di Cristo 782s, ossia: nel sacramento dell'altare sono contenuti [a]*veramente*, [b]*realmente*, [c]*sostanzialmente*, [d]*essenzialmente* il corpo e il sangue di Cristo sotto le specie del pane e del vino 690 **700** 794 [a]802 (846) [ab]d849 [abc]1636 **1640** [abc]**1651** [abc]1866 [abc]2535 4412; la presenza di Cristo nel sacramento dell'eucaristia viene chiamata preferibilmente «reale» in quanto è sostanziale 4412; dopo la consacrazione – : è presente Cristo intatto nella sua realtà fisica sotto la forma di pane e di vino 4412; – : le specie del pane e del vino assumono un nuovo significato e un fine nuovo per il motivo che contengono *di fatto*, non solo nella fede della Chiesa, una nuova realtà ontologica 4412; nel sacrificio della messa Cristo è presente nella persona del ministro e sotto le specie eucaristiche 4007; egli è presente nelle comunioni d'altare 4151; cf. H 5 (ufficio ministeriale dei presbiteri); K 5cb (competenza dei vescovi e presbiteri ordinati); presenza di Cristo nella Chiesa: E 2ea (l'operare del Signore esaltato nella Chiesa); G 1be (Chiesa come opera della SS. Trinità).

Tutto il Cristo è contenuto [a]*sotto ognuna delle due specie* ([b]*in forza della naturale connessione e concomitanza*) e [c]*sotto qualsiasi parte di una specie dopo la frazione* [a]1199 [a]1257 [a]c1321 [ab]**1640** [a]c**1641** [a]**1651** [a]c**1653** ([a]1729 [a]1733) [a]1866 [a]c2535; si fa presente Cristo intero e intatto 4412.

Il Cristo presente nell'eucaristia è *il medesimo* che è *nato* ed è stato *crocifisso* 1083 1256; nell'eucaristia è contenuto il corpo e il sangue di Cristo ([a]*a motivo dell'unione ipostatica*) insieme alla sua anima e divinità [a]**1640** **1651** 1866 2535.

Cristo è presente eucaristicamente sotto le specie del pane e del vino, quanto al *luogo* (secondo il suo naturale modo d'esistere) è in cielo 849 [a]**1636**.

Vengono condannate affermazioni che negano la transustanziazione 849 *1018* *1151-1153* 1256 (1652) 1654 3891; vengono condannate spiegazioni abusive *3121-3124* *3229-3231* *3891*; la «transignificazione» e la «transfinalizzazione» non sono sufficienti a formulare la presenza reale 4411; il simbolismo inerente all'eucaristia non può esprimere esaurientemente la presenza di Cristo in questo sacramento 4411; è falsa una spiegazione della presenza reale mediante la natura «pneumatica» del corpo glorioso di Cristo oppure la «presenza spirituale di Cristo e la sua sua intimissima unione con i membri credenti nel corpo mistico» 4412.

Si discute se l'acqua mescolata al vino della messa venga trasformata in sangue 784 798.

Il culto della presenza del Signore. La presenza eucaristica di Cristo non è limitata nel tempo 834; egli rimane fintantoché rimangono le specie *1101-1103*; viene condannata l'opinione secondo la quale terminata la celebrazione della messa Cristo non è presente nelle ostie rimaste 4411; cf. E 5de e J 1ef (adorazione e culto di Cristo).

Al sacramento dell'eucaristia è dovuto il culto d'adorazione 1643s 1656; cf. J 1ef (adorazione e culto di Cristo).
Presenza di Cristo nei misteri liturgici della Chiesa: J 1a (natura della liturgia).

c. - La Chiesa offre la cena del Signore K 5c

La Chiesa celebrando offre la cena del Signore 1740s; per le mani dei presbiteri 1741; la Chiesa prende dalla mensa della Parola di Dio e del corpo di Cristo il pane della vita e lo porge ai credenti 4228; cf. J 1d (soggetti della liturgia). K 5ca

Viene condannata l'opinione: [la celebrazione dell'eucaristia è un «semplice atto della comunità locale»] 4722. S

La competenza dei vescovi e dei presbiteri ordinati. Per la consacrazione del pane e del vino sono necessari la persona (ministro ufficiale), la forma (le parole della consacrazione) e l'intenzione di chi pronuncia le parole 794. K 5cb

Il vescovo è «amministratore della grazia del sommo sacerdozio» particolarmente nell'eucaristia, che egli stesso offre o fa offrire 4151; ogni legittima celebrazione dell'eucaristia viene guidata dal vescovo 4151.

Per la celebrazione dell'eucaristia è richiesto il presbitero [a]*ordinato da un vescovo* ([b]non il diacono, [c]non il laico), [d] *che abbia la dovuta intenzione* 794 [ab]**802** [c]1084 [d]1352; è compito del presbitero compiere l'edificazione del corpo di Cristo mediante il sacrificio eucaristico 4141 4541; solo il presbitero può presiedere il convito sacrificale in persona di Cristo 4541; l'atto redentivo di Cristo, dello sposo per la sua sposa, la Chiesa, nell'eucaristia viene espresso in maniera sacramentale in quanto viene compiuto da un uomo (non da una donna) 4840; cf. K 8a (sacerdozio della Nuova Alleanza).

I presbiteri esercitano la loro sacra funzione soprattutto nel culto eucaristico o sinassi dove essi agendo in persona di Cristo e proclamando il suo mistero, uniscono le preghiere dei fedeli al sacrificio del loro capo e rendono presente e applicano il sacrificio di Cristo 4153; il presbitero ordinato – : [a]*parla*, [b]*agisce* in persona di Cristo [a]1321 [b]4153 [b]4599 [b]4840; – : è immagine di Cristo 4599; condizioni per una concelebrazione di più sacerdoti (3928).

I fedeli cristiani senza ordinazione sacerdotale che si arrogano di celebrare l'eucaristia, lo fanno illecitamente e invalidamente 4541; l'opinione secondo la quale [la celebrazione dell'eucaristia non è necessariamente legata all'ordinazione sacramentale] ferisce la struttura apostolica della Chiesa e ribalta l'ordine salvifico sacramentale 4723; viene condannato: [in forza dell'apostolicità delle singole comunità locali, se una comunità manca per lungo tempo dell'eucaristia come suo elemento costitutivo, può «riappropriarsi» del suo potere e stabilire i propri presuli e pastori; in queste circostanze Dio stesso non può rifiutare di concedere quel potere anche senza il sacramento dell'ordine] 4722; cf. G 3dc (l'ufficio ecclesiastico nella successione degli apostoli).

Per una valida celebrazione della messa è richiesto lo stato di grazia: se mancasse, qualora il presbitero dovesse per necessità celebrare la messa, egli deve confessarsi «il più presto possibile» **1647** *2058s*.

Non sono illecite le messe nelle quali soltanto il presbitero si comunica 1747 **1758** 2628 3854.

Cf. G 4bd (partecipazione dei credenti all'ufficio sacerdotale di Cristo); H 4 (ministero di santificazione dei vescovi); H 5 (ufficio ministeriale dei presbiteri); J 1d (soggetti della liturgia); K 8a (sacerdozio della Nuova Alleanza).

K 5cc **L'attiva partecipazione dei laici.** Nel sacrificio eucaristico i fedeli offrono a Dio l'agnello sacrificale divino e con esso se stessi 4012 4127; essi cooperano nell'offerta dell'eucaristia 4126; tutte le attività dei laici, offerte al Padre nella celebrazione dell'eucaristia assieme all'offerta del corpo del Signore, mediante Cristo diventano offerta spirituale gradita a Dio 4012 4048 4125 4160 4852.

Tutti i fedeli prendono parte all'azione liturgica secondo il loro ruolo sia nell'offerta che nella santa comunione **4127**; i fedeli offrono il sacrificio (**in base al loro sacerdozio comune*) in maniera diversa dai presbiteri 3850-3853 *3851; ciascuno, ministro o fedele, deve fare solo ciò e tutto ciò che gli spetta in base alla natura della cosa e alle norme liturgiche **4028**; i vescovi esortano i loro popoli a compiere nella liturgia, soprattutto nel santo sacrificio della messa, la loro parte con fede e venerazione 4151; la celebrazione comunitaria della messa è da preferirsi a una celebrazione singola o in certo qual modo privata 4027.

Vengono condannate affermazioni – : circa la concelebrazione dei fedeli 3850; – : circa le messe private senza partecipazione di popolo 3853; non è giusto accentuare la messa come «(messa) comunitaria» in modo tale che le messe celebrate privatamente vengano sminuite del loro valore 4411.

Cf. G 4bd e G 6bb (partecipazione dei credenti/laici all'ufficio sacerdotale di Cristo); J 1d (soggetti della liturgia).

K 5cd **Gli altri servizi.** È compito del *diacono*, nel limite assegnatogli dall'autorità competente, conservare l'eucaristia, distribuirla e portare il viatico ai moribondi 4155; cf. H 6 (ufficio ministeriale dei diaconi).

Ministranti, commentatori e corale compiono un servizio veramente liturgico 4029.

K 5ce **L'efficacia del sacrificio della messa** – : deriva dall'azione sacramentale compiuta (ex opere operato) 3844; – : è la stessa del sacrificio della croce 3339; – : non dipende dalla probità del presbitero 794.

K 5d

d. - Gli elementi della celebrazione e i soggetti della cena del Signore

K 5da **Liturgia della Parola e omelia.** Cf. J 2bb (rinnovamento della liturgia).

K 5db **Riti e canone.** Viene difesa la legittimità delle cerimonie della messa 1746 1757 1759; il canone della messa è esente da errori (dogmatici) 1745 1756.

Si deve mescolare un po' d'acqua al vino della messa 822 834 (784 798) 1320 1748 1759.

L'uso della lingua latina, limitazioni delle lingue correnti 1749 1759 4036; ulteriore spazio per le lingue correnti nella liturgia 4036; cf. J 2bb (rinnovamento della liturgia).

Il sacrificio eucaristico. La *materia* dell'offerta: *pane e vino*. La materia è – : pane di frumento (783) 860 **1320** 1352; – : vino di vite (783) **1320**; il pane è senza lievito presso i Latini, con lievito presso i Greci 860 1303; misure di sicurezza contro l'alterazione del vino da messa 3198 3264 3312s. **K 5dc**

Nell'eucaristia pane e vino sono «sacramento e non realtà» (sacramentum et non res), la carne e il sangue di Cristo «sacramento e realtà» (sacramentum et res), l'effetto sacramentale «realtà e non sacramento» (res et non sacramentum) 783.

La *forma* del sacrificio eucaristico sono le parole di Gesù nell'ultima cena **1321** 1352; l'epiclesi non ha forza consacratoria *1017* 2718 3556; in una concelebrazione di più sacerdoti è necessario pronunciare insieme le parole della consacrazione 3928. **S**

Le parole di Cristo dell'ultima cena non hanno un senso simbolico, ma devono essere comprese nel significato loro proprio **1637**.

La comunione. *Modo d'amministrazione*: [a]*ai laici la comunione viene data dal presbitero*, [b]*il presbitero si comunica da solo* [ab]**1648** [b]1660. **K 5dd**

È legittima anche la comunione sotto l'unica specie del pane (non solo sotto ambedue le specie, [a]*come richiesto dai riformatori* e [b]*soppesato al Concilio di Trento*) **1198-1200** 1258 *1466* [a]**1731s** 1726-1734 [b]1760; con ciò nessuno viene defraudato di una grazia necessaria 1729 1733; laici e chierici che non offrono il sacrificio eucaristico non sono obbligati alla comunione sotto ambedue le specie 1726s **1731s**.

Viene legittimata la conservazione dell'eucaristia (condannando però un [a]*abuso presso i Greci*) [a]834 1645 1657; viene condannata l'opinione secondo la quale, terminata la messa, Cristo non è più presente nelle ostie rimaste 4411; cf. K 5bd (potente presenza attiva del Signore).

Comunione spirituale. Si distingue tra la comunione sacramentale, quella assieme spirituale e sacramentale e quella spirituale 1648 (1658); viene condannnato: [nell'eucaristia Cristo non viene mangiato realmente, ma solo spiritualmente] 1658.

Soggetti e disposizione. L'età per la prima comunione dei bambini 3530 (3533) 3535; dopo che hanno raggiunto l'uso della ragione si deve dare anche ai bambini il viatico 3536; viene condannata l'affermazione della comunione eucaristica dei defunti *3232*. **K 5de**

La disposizione e la preparazione necessarie alla comunione con la condanna di affermazioni [a]*rigoristiche* e [b]*lassiste* [b]1661 2090-2092 [b]2156 [a]2322s [a]3376-3378 3382; in modo particolare per ricevere la comunione lecitamente è presupposto lo stato di grazia ([a]*da acquisire con la confessione e non solo con il pentimento*) come pure [b]*il proposito di non peccare più in futuro mortalmente* [a]**1647** [a]**1661** 3379; è necessaria anche la retta intenzione 3379s.

Le conoscenze religiose necessarie nei bambini e nei battezzandi: debbono saper distinguere il corpo di Cristo da un comune cibo 2382 3531s.

Cristiani delle Chiese orientali separate, se lo chiedono e sono debitamente preparati, possono ricevere il sacramento dell'eucaristia 4182; in una situazione d'emergenza la comunione può essere ricevuta da un ministro delle Chiese orientali 4182.

Frequenza. Viene raccomandata una comunione frequente ([a]*anche per i bambini*) 1649 1747 2090 (2093s) 3361 3375s 3379 3383 [a]3534 3854; viene condannato: [la comunione eucaristica quotidiana è di diritto divino] 2095 3377.

Viene prescritta la comunione annuale pasquale ([a]*anche per i bambini che hanno raggiunto gli anni della ragione*) **812** 1659 [a]3533; questo precetto non viene adempiuto con una comunione sacrilega *2155*.

I bambini piccoli non sono obbligati alla comunione 1730 **1734**.

In pericolo di morte deve essere ricevuta la comunione come viatico ([a]*anche dai bambini che già hanno raggiunto l'età della ragione*) 121 212 1645 1657 [a]3536.

K 5e e. - L'EUCARISTIA, FONDAMENTO E CULMINE DELLA VITA DELLA CHIESA

K 5ea **L'eucaristia, culto a Dio**. La messa viene offerta a Dio solo (anche se viene celebrata in onore dei santi) 1744 **1755**; Cristo ha offerto se stesso sulla croce per la gloria del Padre e per la salvezza di tutti i popoli e si offre continuamente nella celebrazione dell'eucaristia 4852; cf. J 1a (natura della liturgia).

K 5eb **Effetti dell'eucaristia sulla Chiesa**. L'eucaristia è la parte principale e per così dire il centro della religione cristiana 3847; è come l'anima della Chiesa 3364; la vera natura della Chiesa viene alla luce nella liturgia, soprattutto nella celebrazione dell'eucaristia **4002 4041**; il sacrificio eucaristico è il culmine e la fonte della vita della Chiesa 3847 4127; la Chiesa ha tutti i suoi beni, la sua forza e la sua gloria dall'eucaristia 3364; mediante l'eucaristia – : la Chiesa vive e cresce 4151 4235; – : viene rappresentata e realizzata l'unità del popolo di Dio 4103 4112 4127 4151; – : viene espresso l'atto di redenzione di Cristo, lo sposo, per la sua sposa, la Chiesa 4840; è sacramento di misericordia, segno dell'unità e legame d'amore 4047; l'eucaristia come pasto di comunione fraterna e pregustazione del banchetto celeste 4338.

Cf. G 2bb (carattere sacramentale della Chiesa: Chiesa e eucaristia); G 3aa (il fondamento divino dell'unità della Chiesa); J 1a (natura della liturgia).

K 5ec **Effetti dell'eucaristia sui fedeli**. Lo scopo dell'eucaristia è anzitutto il rafforzamento dei fedeli 3375-3378.

Il Cristo eucaristico è – : la vita dei credenti 3360; – : cibo dell'anima 847 1311 1638 3360 (4047); per questo l'eucaristia ha per la vita spirituale ogni effetto analogo a quello del cibo materiale 1322; l'eucaristia come viatico 4338; spezzando il pane eucaristico i cristiani hanno parte al corpo del Signore e comunione con lui e tra di loro (4047) 4112; l'eucaristia fa sì – : che i fedeli si trasformino in ciò che assumono 4151; – : che partecipino alla vita gloriosa del Signore innalzato (4047) 4168; cf. M 1a (il regno di Dio è iniziato in Cristo).

Singoli effetti – : remissione dei peccati *1020*; (più precisamente:) liberazione dalle mancanze quotidiane leggere **1638** 1740 3375; – : condono delle pene *1020*; – : preservazione da peccati mortali (846 1322) **1638** 3375; – : repressione della concupiscenza 3375; – : aumento della grazia 846 *1020*

1322 4010 4047; – : aumento delle virtù 846; – : comunicazione dell'amore verso Dio e gli uomini, ciò che è l'anima di tutto l'apostolato 4159; – : unità e carità 783 1635 (1638 1649) 3362 (4112); – : unione e conformazione a Cristo 802 847 1320 1322 (4112 4852); – : santificazione in Cristo 4010; – : pegno della gloria futura 1638 4047 (4168 4338).

Viene condannato – : la limitazione degli effetti solo alla remissione dei peccati **1655**; – : un'affermazione circa l'applicazione di un frutto particolare della messa *2630*.

L'eucaristia, sacramento della comunione con vivi e defunti. La messa è un sa- K 5ed
crificio espiatorio per vivi e defunti **1743 1753** 1866 2535; nel sacrificio eucaristico i credenti vengono uniti alla liturgia della Chiesa celeste 4170; l'efficacia salvifica del sacrificio di Cristo si estende a tutti gli uomini, presenti e assenti, vivi e defunti 4722; l'applicazione ai fedeli che hanno fatto cremare il loro corpo 3277. S

Cf. G 3ab (unità della Chiesa come unità nella molteplicità); J 1a (natura della liturgia); circa la comunione dei santi cf. M 1b (carattere escatologico della Chiesa pellegrinante).

6. Il sacramento della penitenza

a. - La sacramentalità della penitenza e sua origine K 6a

La penitenza è un sacramento 761 (794) 860 1310 1323 **1601** 1667(-1693) **1701** 1864 2536; viene condannato: [il potere di perdonare peccati è solamente il potere di dichiarare che i peccati sono rimessi, ossia di annunciare la Parola di Dio] 1670 1685 **1709**; [la penitenza, per quanto riguarda il conferimento della grazia, è un sacramento di natura, ma non d'istituzione del Nuovo o dell'Antico Testamento] *1418*.

Istituzione. Prima di Cristo non c'era un sacramento della penitenza 1670.

Il sacramento della penitenza fu istituito da Cristo [a]*dopo la sua risurrezione* 308 348s [a]**1542** [a]**1670** 1679 (1706); è un sacramento proprio, distinto dal battesimo 1668 **1702**.

Serve al risanamento spirituale 1311; il sacramento della penitenza è in certo senso un battesimo laborioso 1672.

Vengono condannate affermazioni moderniste circa l'origine del sacramento della penitenza *3443 3446s*.

b. - Circa l'ordinamento della penitenza nella Chiesa antica K 6b

Il primitivo *ordinamento della penitenza*, più severo di quello attuale (soprattutto per il rifiuto dell'assoluzione prima dell'adempimento della soddisfazione), non deve venire reintrodotto 129 212 *1415 2316//2322 2487-2489 2634s*.

c. - Momenti essenziali della penitenza K 6c

«Materia» della penitenza sono gli atti dello stesso penitente, cioè la contrizio- K 6ca

ne, la confessione, la soddisfazione (viene condannata l'affermazione che questa dottrina non è fondata nella Bibbia) 1323 *1455* **1673 1704**; viene condannato: [parti essenziali della penitenza sono i terrori suscitati nella coscienza e la fede] **1675 1704**.

K 6cb **La contrizione** è il dolore per un peccato commesso, unito al proposito di non peccare più nel futuro ([a]*assieme all'odio per la vita condotta fino a quel momento*) 1323 [a]**1676**; la conversione a livello personale e sociale è un processo mai concluso 4614; cf. F 2b (conversione e giustificazione per fede).

La contrizione è necessaria per il perdono dei peccati **1676s** 3334; vengono condannate affermazioni che compromettono la contrizione: [la contrizione rende ancor più peccatore] *1455-1457 1461s 1464s* **1678** (1685) **1705**.

La perfetta contrizione riconcilia l'uomo con Dio già prima di ricevere il sacramento della penitenza, deve però includere il desiderio di riceverlo (1260) **1677** *1971*; mancando un presbitero, la remissione dei peccati può essere ottenuta mediante la contrizione 1260; viene condannato: [la contrizione rende superflua la confessione come atto esteriore] *1157 1412*.

Si deve distinguere la contrizione perfetta per mezzo della carità e la contrizione imperfetta o attrizione 1677s; l'attrizione, se esclude la volontà di peccare ed è congiunta alla speranza del perdono, è un dono di Dio, [a]*che rende disposti al sacramento della penitenza* 1678 [a]1705; si può liberamente discutere se l'attrizione richieda un atto d'amore a Dio 2070; vengono condannate affermazioni [a]*lassiste* o [b]*rigoriste* sull'attrizione [a]*2157* [b]*2314s* ([b]*2462-2467* [b]*2625*) [b]*2636*.

K 6cc **Confessione dei peccati**. È necessaria ([a]*secondo il comando di Cristo*) una confessione completa dei peccati 1323 [a]**1679-1681** [a]**1706**; cioè di tutti i peccati mortali, [a]*di cui il penitente è cosciente* 1085 [a]**1680** [a]**1682** [a]**1707**; si devono confessare anche – : i peccati nascosti **1680 1707**; – : i peccati mortali commessi solo con il pensiero ([a]*per essi non basta semplicemente il dispiacere*) [a]*1413* **1680 1707**.

I peccati devono essere confessati distintamente e singolarmente, spiegando le rispettive circostanze ([a]*che ne mutano il carattere*) 813 1085 *1411* 1679 [a]**1681** [a]**1707** 2158.

I peccati tralasciati per dimenticanza valgono come compresi nella confessione **1682**; debbono però venir confessati nella successiva confessione *2031* 3835.

Vengono enumerati motivi che esonerano dalla completezza della confessione 3834; vengono condannate affermazioni dirette contro la completezza *1458s* **1682** 2192 *2247s 2259s*.

La confessione dei peccati veniali è [a]*permessa*, [b]*utile*, ma [c]*non necessaria* [ab]1458s [bc]**1680** [a]**1707** [b]2639 [b]3818.

La confessione ripetuta di peccati già perdonati è permessa e raccomandata, ma non necessaria 880.

Il *modo* della confessione: la confessione segreta è legittima, quella pubblica non è proibita, ma non può essere prescritta 323 *1414* 1683s 1710.

In forza del segreto della confessione è proibito al confessore di far uso delle sue conoscenze 814 1989 *2195*; è pure proibito richiedere il nome di un complice 2543s.

In caso di emergenza bastano i segni del penitente o le attestazioni dei presenti 310; non è permessa la confessione a un presbitero assente o un'assoluzione da lontano 1994s.

Deve essere imposta una **soddisfazione** o deve venir richiesta dal penitente *stesso 308 **1689-1692 1714s** *2035*; la motivazione di ciò 1543 1692. **K 6cd**

La soddisfazione deve corrispondere alla qualità e al numero dei peccati (venendo in questo condannato il costume di una penitenza «falsa», cioè parziale) 717 **1692**; vengono proposte come opere soddisfattorie (a parere del presbitero) preghiere, digiuni, elemosine e altre opere di pietà 1323 1543 (1713); è stata mitigata la prassi della Chiesa antica riguardo la soddisfazione e non deve essere reintrodotta 129 212 2316//2322; oltre alle soddisfazioni sacramentali valgono come tali anche le pene temporali imposte da Dio 1693; è un abuso assegnare al penitente un'unzione anziché una soddisfazione 832; indebolimento della soddisfazione mediante indulgenze troppo indifferenziate e superflue 819 1835; cf. K 10bd (utilità delle indulgenze). **S**

Vengono condannate affermazioni che mettono in dubbio l'efficacia della soddisfazione umana *1959 1977*; viene condannato (come insufficiente): [una vita nuova è la soddisfazione migliore] *1457* 1692 **1713**.

La forma del sacramento della penitenza sono le parole dell'assoluzione 1323 **1673**; l'assoluzione è un atto giudiziario **1671 1679** 1685 **1709**; viene respinto l'uso di una pura formula di preghiera *1013*; viene condannato: [l'assoluzione è semplicemente la dichiarazione che i peccati sono rimessi] 1685 1703 1709; vengono condannate affermazioni circa un'efficacia dell'assoluzione solo in base alla fede del penitente 1460-1465. **K 6ce**

L'assoluzione di più persone simultaneamente è talora permessa 3832-3837; la formula da usare in un caso del genere 3837; viene condannata la consuetudine di assolvere, in caso di un gran numero di penitenti, già a metà soltanto della confessione dei peccati 2159.

In pericolo di vita non deve venir rifiutata la riconciliazione 129 136 212 309s (325); cf. F 1 (la misericordia di Dio e la sua volontà salvifica universale); vengono condannate affermazioni lassiste e rigoriste *2160s 2164 2638*.

d. - MINISTRI **K 6d**

Il potere di rimettere i peccati fu affidato agli apostoli e ai loro successori nell'ufficio sacerdotale 308 348 **1670** 1679 1764 **1771**; questo potere si estende a tutti i peccati: D 7aa (remissione dei peccati); l'ufficio dato a Pietro di legare e sciogliere è stato affidato anche al collegio degli apostoli unito al suo capo 4146; i vescovi regolano l'ordinamento della penitenza 4151; cf. G 3da (Cristo fonda la Chiesa sugli apostoli); H 4 (ministero di santificazione dei vescovi).

Ministro è solo il vescovo o il presbitero 1260 1323 **1684 1706 1710**; non il laico 866 1260 *1463* **1684 1710**; verso i fedeli penitenti o malati i presbiteri esercitano con autorità il ministero della riconciliazione e del conforto 4153; cf. K 7c (ministri dell'unzione degli infermi); mancando un presbitero la remissione dei peccati può essere ottenuta con la contrizione 1260; cf. K 6c (forma del sacramento della penitenza).

Il ministro necessita (oltre che del potere derivante dall'ordinazione) dell'autorizzazione giurisdizionale 1323 **1686** *2637*; il potere giurisdizionale ha una diversa estensione in corrispondenza del diverso grado gerarchico 1261 1265.

Il potere del ministro non dipende dalla sua probità morale 912 914 (1019 1262) **1684** **1710**.

La confessione, [a]*che prima poteva essere fatta solo al proprio presbitero o ad un altro presbitero solo con l'assenso del primo*, non deve più essere fatta necessariamente a lui [a]812 *921-923* 1085; vengono condannate affermazioni che negano agli ordini mendicanti il diritto di ascoltare confessioni *921-924*; vengono condannate affermazioni lassiste circa la giurisdizione dei confessori *2032s 2036 (2056 2064)*.

I vescovi hanno il diritto di riservarsi dei casi **1687** **1711**; in pericolo di morte non ci sono riserve di casi **1688**; vengono condannate affermazioni contrarie alla riserva di casi *1136 2023s 2064* (2594) 2597 *2644s*.

K 6e

e. - Soggetti

Il potere della Chiesa di rimettere peccati si estende solo ai vivi, non ai morti 348.

Già i bambini sono obbligati a confessarsi 3533; circa l'età richiesta per loro e le conoscenze religiose 3530s 3533.

È talora permessa l'assoluzione di scismatici moribondi 3635s.

I cristiani delle Chiese orientali separate, se lo richiedono e sono debitamente preparati, possono ricevere il sacramento della penitenza 4182; il sacramento della penitenza in una situazione d'emergenza può venir richiesto a un ministro delle Chiese orientali 4182.

K 6f

f. - Effetto

L'effetto della penitenza è la riconciliazione con Dio e con la Chiesa 1674 4128; il sacramento della penitenza è mezzo di salvezza per i peccati commessi dopo il battesimo 308 348s 802 855 1323 1542 1579 1668 **1680** **1701**; il perdono viene ottenuto non solamente per mezzo della fede **1685** **1709**.

Insieme alla colpa viene perdonata anche la pena eterna **1543**; la pena temporale però non sempre viene del tutto condonata 838 *1010* **1543** 1580 **1689** **1712** **1715**; viene condannato: [viene eliminata soltanto la punibilità] *1957s*.

Cf. D 7 (remissione dei peccati).

K 6g

g. - Necessità

Il sacramento della penitenza è necessario [a]*in forza di diritto divino* per coloro che dopo il battesimo cadono 1542s 1668s 1670 1672 [a]**1679** [a]**1706**; è «la seconda tavola di salvezza dopo il naufragio della grazia perduta» 1542; in caso di necessità è sufficiente il desiderio del sacramento della penitenza (121) **1543** 3869.

Il precetto della confessione annuale **812** 1683 1708; questo precetto non viene adempiuto con una confessione sacrilega o intenzionalmente nulla (2033) 2034.

7. Unzione degli infermi

a. - La sacramentalità dell'unzione degli infermi e sua origine K 7a

L'unzione degli infermi o estrema unzione è un sacramento 794 (833) 860 1310 1324 **1601** **1694** **1716** 1864 2536; non si deve disprezzare l'unzione degli infermi 1259 **1718**; vengono condannate affermazioni contrarie al suo carattere sacramentale **1699** **1716s** *3448*.

S

L'unzione degli infermi fu istituita da Cristo 1694 **1695** (1699) **1716**.

b. - Momenti essenziali dell'unzione degli infermi K 7b

La materia dell'unzione degli infermi è l'unzione con olio d'oliva benedetto dal vescovo ([a]*non da un semplice presbitero*) 216 1324 **1695** [a]2762s.

La forma dell'unzione degli infermi sono le parole della formula 1324 1695.

In caso di emergenza è lecita una particolare formula breve 3391.

c. - Ministro K 7c

Il ministro dell'unzione degli infermi è il presbitero 216 1325 1695 **1697** **1719** 4153.

L'unzione può essere compiuta da un singolo o da più ministri, applicando ognuno di loro la materia e pronunciando pure ognuno la forma 2524.

d. - Soggetti K 7d

Il soggetto dell'unzione degli infermi è la persona malata ([a]*dopo l'acquisto dell'uso della ragione*) in pericolo di morte 1324 **1698** [a]3536 4128.

L'unzione può essere ripetuta tante volte quante la persona si ritrova in pericolo di morte 1698.

Le conoscenze religiose e l'intenzione richieste nel soggetto 2382; l'unzione degli infermi presuppone di per sé lo stato di grazia: perciò nella Chiesa antica veniva rifiutata l'unzione degli infermi a una persona non ancora riconciliata 620.

Ai cristiani delle Chiese orientali separate, se loro stessi lo richiedono e sono dovutamente preparati, può essere amministrato il sacramento dell'unzione degli infermi 4182; i cattolici lo possono richiedere in una situazione d'emergenza a un ministro delle Chiese orientali 4182.

Condizioni nelle quali si può amministrare l'unzione degli infermi agli scismatici moribondi 3635s.

e. - Effetto K 7e

L'unzione degli infermi serve – : al risanamento spirituale ed eventualmente

corporale 620 1311 1325 1696 (4128); – : a dar forza nella morte 1694; mediante l'unzione degli infermi e la preghiera dei presbiteri la Chiesa affida gli ammalati al Signore per la loro salvezza e li esorta a unirsi alla passione e alla morte di Cristo 4128.

L'unzione degli infermi produce [a]*la remissione dei peccati*, [b]*l'estinzione di ciò che resta del peccato*, [c]*rafforzamento dell'anima del malato* [a]620 [abc]**1696** [ab]1717.

8. Il sacramento dell'ordine

K 8a

a. - Il sacerdozio della Nuova Alleanza

Nel Nuovo Testamento c'è un – : sacerdozio visibile ed esteriore 1764 **1771**; – : sacerdozio particolare che deve essere distinto dal sacerdozio comune dei fedeli **1767** **3850-3853** **4126** 4857.

Il sacerdozio della Nuova Alleanza, ossia l'ordine, è un sacramento 718 860 1310 1326 **1601** 1764 **1766** **1773** 1864 2536 3857 **4153**; il sacerdozio cristiano ha carattere sacramentale 4600; l'entrata nel clero non avviene a motivo di una chiamata o di un consenso da parte del popolo o di un potere secolare, ma a motivo dell'ordine sacro *3850*; i ministeri ordinati nella Chiesa – : derivano dal sacramento dell'ordine 4857; – : sono un dono per la vita e la missione della Chiesa 4857; – : esprimono una partecipzione al sacerdozio di Gesù Cristo 4857.

L'ordine è veramente uno dei sette sacramenti ([a]*e il medesimo sacramento per tutta la Chiesa*) 1766 [a]3857.

Fine del sacramento dell'ordine è – : la guida spirituale e la crescita della Chiesa 1311; – : pascere la Chiesa mediante la Parola e la grazia di Dio 4126 4128.

Il presbitero è d'ufficio pubblico adoratore e intercessore presso Dio 3757 (4033 4153); i presbiteri esercitano la loro sacra funzione soprattutto nella celebrazione eucaristica 4153; il presbitero è ministro di Cristo che rappresenta la persona di Cristo in quanto questi è il capo di tutte le membra 3755 3850 (4033 4153 4599 4602).

Istituzione. L'antico sacerdozio fu trasferito nel nuovo 1764; Cristo istituì il particolare sacerdozio della Nuova Alleanza 1740 **1752** **1764** **1773** 3857; agli apostoli e ai loro successori nel sacerdozio fu affidato il potere di consacrare il corpo e il sangue di Cristo, di offrirlo e distribuirlo (1740 1752) **1764** **1771**.

Cristo concede [a]*ai ministri e al popolo*, [b]*ai laici* di partecipare al suo ufficio sacerdotale [b]4160 [a]4177; il sacerdozio *comune* di tutti i fedeli e il sacerdozio *ministeriale* sono ambedue parte, in maniera rispettivamente particolare, dell'*unico* sacerdozio di Cristo **4126**; essi sono ordinati l'uno all'altro **4126** 4857; non tutti i fedeli sono muniti dello stesso potere spirituale 1767; il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o gerarchico si distiguono per essenza e non solo per grado **4126** 4857

Non può essere amministrato validamente l'ordine presbiterale o episcopale *alle donne* 4590; le Chiese orientali hanno conservato la stessa tradizione 4591; Cristo – : non ha chiamato alcuna donna tra i dodici 4592; – : non ha affidato l'ufficio apostolico a delle donne 4593; neppure a Maria 4594; motivi opposti indicati 4597 4603; motivi circa l'adeguatezza del fatto che solo gli uomini sono chiamati a essere ordinati 4598-4602; il fatto che il Verbo incarnato è secondo il sesso uomo, non può venire separato dal piano salvifico 4601; se Cristo chiamò solo uomini come suoi apostoli, si comportò in maniera totalmente libera e sovrana 4840; cf. E 2bb (l'operare di Cristo tra gli uomini: chiamata degli apostoli).

Vengono condannate affermazioni dei modernisti circa l'istituzione del sacerdozio *3449s*; l'ordinazione sacerdotale non fa parte dei diritti della persona umana 4505; il battesimo non conferisce a nessuno un qualche diritto a ottenere nella Chiesa una funzione pubblica 4603; viene condannato – : [l'ufficio della cosiddetta guida della comunità è semplicemente un compito che fu dato per mantenere il giusto ordine nella comunità e non può venir «sacralizzato»] 4721; – : [il ministero dei vescovi e presbiteri non differisce in senso stretto dal sacerdozio comune dei fedeli] 4721; pericoli: l'uso imprudente della parola «ministero», confusione tra sacerdozio comune e ministeriale, clericalizzazione dei laici 4858.

Circa l'uso dei concetti «uffici» (munera) e «poteri» (potestates) cf. 4354.

Cf. E 3b (forme della mediazione); in particolare E 3bc (sacerdozio di Cristo); G 4bd (partecipazione dei fedeli/laici all'ufficio sacerdotale di Cristo); H (Dio guida, ammaestra e santifica la Chiesa mediante i suoi ministri); in particolare H 1a (fondazione dell'ufficio ministeriale nella missione di Cristo e degli apostoli); H 1b (articolazione gerarchica dell'ufficio ministeriale); H 4 (ministero di santificazione dei vescovi); H 5 (ufficio ministeriale dei presbiteri); H 6 (ufficio ministeriale dei diaconi).

S

b. - I gradi dell'ufficio ministeriale sacramentale — **K 8b**

La diversità dei gradi dell'ordine per i quali si accede al sacerdozio è legittima **1765 1772**; c'è una gerarchia di diritto divino che consiste nei vescovi, presbiteri e ministri **1776**; nella Chiesa romana ci sono sette ordini sacri 836; cioè presbiteri, diaconi, suddiaconi (ordini maggiori), accoliti, esorcisti, lettori, ostiari (ordini minori) 1765.

I vescovi – : sono superiori ai presbiteri in forza del loro ordine **1768 1777**; – : hanno trasmesso legittimamente il loro ministero a diversi detentori con gradazioni 4153.

I presbiteri sono uniti ai vescovi nella dignità sacerdotale 4153.

I diaconi sono in un grado gerarchico inferiore rispetto ai presbiteri 4155.

Cf. H 1b (articolazione gerarchica dell'ufficio ministeriale).

c. - Momenti essenziali del sacramento — **K 8c**

La materia (**unica*) dell'ordinazione al diaconato, presbiterato ed episcopato è (almeno per il futuro) l'imposizione delle mani 326-328 826 3325 ***3858-**

3860; per la validità è sufficiente il contatto morale, è prescritto però il contatto fisico 3861; la consegna degli strumenti nella Chiesa romana una volta era necessaria solo in base a una prescrizione della Chiesa, mentre nella Chiesa greca le ordinazioni furono sempre valide senza la consegna degli strumenti 1326 3858.

La forma del sacramento dell'ordine sono le parole che stabiliscono il potere che deve venir affidato (la grazia sacramentale), ([a]*ciò in cui hanno un difetto le ordinazioni anglicane*) 1326 [a]3316s 3858-3860.

Ordinazione episcopale: gli apostoli mediante l'imposizione delle mani affidarono ai loro collaboratori il dono spirituale che fino ad oggi viene trasmesso nell'ordinazione episcopale 4145; mediante l'ordinazione episcopale – : la successione apostolica viene mantenuta sacramentalmente 4821; – : viene trasmessa la pienezza del sacramento dell'ordine **4145** 4151; – : i vescovi assumono in maniera eminente e visibile i compiti di Cristo, maestro, pastore e sacerdote, e agiscono in persona sua 4145; cf. E 3b (forme della mediazione); l'ordinazione episcopale trasmette con l'ufficio di santificazione gli uffici d'insegnamento e di guida, che possono venir esercitati solo nella comunione gerarchica con il capo e i membri del collegio 4145; cf. G 3dc (l'ufficio ecclesiastico nella successione degli apostoli); H 1a (fondamento dell'ufficio ministeriale nella missione di Cristo e degli apostoli); H 1c (carattere collegiale dell'ufficio ministeriale e comunione gerarchica); H 2-4 (ministero dei vescovi di pascere, di predicare e santificare).

È compito dei vescovi di accogliere con il sacramento dell'ordine nuovi eletti nel corpo dei vescovi 4145; esame prima dell'ordinazione 325; membro del corpo dei vescovi si diventa in forza dell'ordinazione sacramentale e della comunione gerarchica con il capo e i membri del collegio 4146 4354; l'uso di radunare più vescovi per un'ordinazione episcopale rimanda alla natura collegiale dello stato episcopale 4146; cf. H 1c (carattere collegiale dell'ufficio ministeriale e comunione gerarchica).

Ordinazione presbiterale: i presbiteri in forza del sacramento dell'ordine vengono consacrati a immagine di Cristo, sommo ed eterno sacerdote, a predicare il vangelo, a pascere i credenti e a celebrare la liturgia come i veri sacerdoti della Nuova Aleanza 4153; cf. H 5 (ufficio ministeriale dei presbiteri).

Ordinazione dei diaconi: ai diaconi vengono imposte le mani «non per il presbiterato, ma per il servizio» 4155; cf. H 6 (ufficio ministeriale dei diaconi); K 5cd (gli altri servizi).

K 8d

d. - Ministro

Ministro [a]*ordinario* del sacramento dell'ordine è il vescovo 128 [a]**1326** 1768 **1777** 4151; privilegi che affidano a un semplice presbitero il potere di amministrare [a]*il suddiaconato*, [b]*il diaconato*, [c]*il presbiterato*, [d]*tutti gli ordini sacri* [abc]1145s [d]1290 [ab]1435; vengono condannate le affermazioni: [qualunque sacerdote può amministrare qualsiasi sacramento (quindi anche l'ordine)] *1136*; [l'ordinazione dei chierici è riservata al vescovo a motivo di bramosia di guadagni e onori temporali] *1178*.

La validità di un'ordinazione compiuta da un ministro [a]*scismatico* oppure [b]*eretico* – : viene riconosciuta [a]356 [b]478 [a]705; – : viene negata (unita all'esigenza di una «riordinazione») nel caso dei [a]*paulianisti* e [b]*anglicani* [a]128 [b]3315-3319; decisioni in ambedue le direzioni nel caso di ordinazioni simoniache 691-694 701s 705 707 710; chi non sa nulla della propria ordinazione deve essere deposto 592; ordinazione episcopale scismatica da parte dell'arcivescovo Lefebvre 4820s.

Vengono condannate affermazioni circa l'amministrazione del sacramento dell'ordine *2651-2657*.

e. - Effetto K 8e

Il sacramento dell'ordine concede la grazia di essere un idoneo ministro di Cristo 1326 3857; nell'ordinazione viene concessa la partecipazione ontologica delle sacre funzioni 4354.

Nell'ordinazione viene impresso un carattere permanente 825 **1767 1774**; perciò i presbiteri non possono ridiventare laici **1767** (1771) **1774**; viene condannato: [la chiamata al ministero di presbitero non aggiunge in senso stretto una nuova idoneità «sacerdotale» e non imprime il carattere, ma esprime solo di fronte alla comunità che viene valorizzata l'idoneità già presente dall'inizio trasmessa mediante il battesimo] 4721.

9. Il sacramento del matrimonio

a. - La sacramentalità del matrimonio e la sua origine K 9a

Il matrimonio tra fedeli è un sacramento 761 794 860 916 1310 1327 **1601** 1800 **1801** 1864 2536 2598 *2965 2973* 2990s 3142 3145s 3700 3710 3713s 3953 (4713-4716); vengono condannate affermazioni contro la sacramentalità del matrimonio *3451 3715*.

Il sacramento del matrimonio fu istituito da Cristo (1799) **1801** *2965* 2990 3142 3700 3713; il matrimonio cristiano è come tutti i sacramenti un atto di glorificazione di Dio in Cristo e nella Chiesa 4715.

b. - Il concetto di matrimonio K 9b

Natura del matrimonio, matrimonio cristiano. Il matrimonio è una comunione, inscindibile secondo la sua natura, tra uomo e donna 3142; l'istituzione del matrimonio è un'intrinseca necessità del patto dell'amore coniugale stesso che viene pubblicamente convalidato come qualcosa di unico per vivere in fedeltà nei confronti del piano di Dio creatore 4703. K 9ba

Causa e motivo del matrimonio in senso ampio è l'amore vicendevole dei coniugi per assistersi e perfezionarsi a vicenda. in senso stretto la generazione e l'educazione della prole 3707; i coniugi si aiutano vicendevolmente in forza del sacramento nella vita coniugale e nell'accettazione ed educazione della prole 4128.

Viene accentuata la dignità del matrimonio contro le accuse di peccaminosità 206 321 461-463 718 761 794 802 (916) *1012*.

Il matrimonio cristiano è immagine della misteriosa unione di Cristo e della Chiesa 1327 3712 4128 4704s; a motivo dell'inserimento di uomo e donna nel patto eterno sponsale di Cristo con la Chiesa viene elevata la comunione matrimoniale di vita e d'amore 4704.

La preminenza della verginità [a]*non viene sminuita a causa del carattere sacramentale del matrimonio* 802 1353 1810 [a]3911s; cf. G 4bb (vie di santificazione).

Ogni uomo ha il diritto di contrarre matrimonio: questo diritto non può essere tolto da nessuna autorità umana 3702 3722 3771 3962 (4326 4455); fa parte (in maniera inalienabile) della dignità umana il diritto al matrimonio e alla procreazione 4455; cf. L 6a (diritto al matrimonio e alla famiglia).

I diritti matrimoniali di uomo e donna sono uguali (778) 3144.

Un matrimonio valido tra non battezzati viene detto vero, ma non ratificato (ratum) 769; un matrimonio valido tra battezzati viene detto vero e ratificato 769.

Cf. C 4fd (rinvio dell'uomo all'amore); C 4fe (la persona umana come donna o uomo); C 4ga (destinazione dell'uomo alla vita sociale); C 4jf (vocazione dell'uomo al dono di sé); L 6b (amore coniugale e sessualità umana).

K 9bb **I beni del matrimonio**. La prole, la fedeltà, l'indissolubilità 1327 3703-3714 4128.

K 9bc **Fini del matrimonio**: [a]*la propagazione e la conservazione del genere umano* mediante [b]*la procreazione e l'educazione della prole*, [c]*la crescita fisica della Chiesa*, [d]*l'aiuto vicendevole*, [e]*il vicendevole amore*, [f]*acquietamento della concupiscenza* [c]1311 [a]c3143 [abc]3705 [def]3718 [b]3838 [b]de4128; mediante i bambini che nascono dal patto matrimoniale si perpetua nel corso dei tempi il popolo di Dio 4128; si distingue tra il fine primario (cioè [a]*la procreazione e l'educazione della prole*) e fini secondari ([b]*che sono subordinati a quello primario*) 3718 [ab]3838.

Cf. C 4fd (rinvio all'amore); L 6b (amore coniugale e sessualità umana); L 6c (trasmissione della vita umana nel matrimonio).

K 9bd **Peculiarità**. Il matrimonio è un legame perpetuo ed esclusivo tra i coniugi (3142).

L'*unità* permette un legame solo tra due 778 (1797) **1798 1802** 2536; non è permesso [a]*che un uomo abbia contemporaneamente più mogli*, ([b]*eccetto che gli sia concesso da una particolare rivelazione*), né [c]*che una donna abbia più mariti* [abc]778s [ac]860 ([a]1497) [a]**1802**; l'unità comprende l'amore coniugale, la mutua formazione interiore, la sottomissione della moglie al marito 3706-3709.

L'*indissolubilità* o stabilità inviolabile è propria del matrimonio cristiano (117) 794 **1797** 1799 2536 2705s *2967* 3142 3710s 3724 3953 3962 4705; nel caso di un presunto secondo matrimonio, dopo il ritorno del primo marito deve essere ristabilito il matrimonio precedente 311-314.

L'indissolubilità non spetta nella stessa misura a tutti i matrimoni 3711; un matrimonio valido e consumato non può essere sciolto da nessun potere umano 754s 3712; circa la cooperazione di ufficiali di stato cattolici in un

divorzio civile 3190-3193; anche un matrimonio solo valido non può essere per sé sciolto 769 3712; il matrimonio tuttavia può essere sciolto a motivo dell'intenzione di un coniuge di entrare in un ordine religioso o a motivo di un voto 754s 786 1806.

È pure indissolubile un matrimonio (solo) naturale e legittimo, ([a]*così che non può essere sciolto quanto al vincolo da un legislatore civile*), [b]*questa indissolubilità tuttavia a motivo di diritto divino ha un'eccezione* 779 [b]3712 [a]3724; in forza del privilegio paolino un matrimonio tra non cristiani può essere sciolto 768s 779 1497 1983 1988 2580-2585 2817-2820; convertendosi uno dei due coniugi, non viene automaticamente sciolto il vincolo contratto prima della conversione, ma ne consegue solo il diritto di poter contrarre un nuovo matrimonio (777) 2582 2585; non può essere applicato il privilegio paolino – : a un matrimonio contratto con un non cristiano dopo che era stata concessa dalla sede apostolica una dispensa a causa della diversità di culto 2584 2817 2819; – : nel caso di defezione dalla fede in un matrimonio tra fedeli 769; dall'interpellare il coniuge non cristiano (ciò che è previsto dal diritto canonico) [a]*si può essere dispensati solo a determinate condizioni* [a]1988 [a]2583 2818. S

Non può essere sciolto un matrimonio a motivo di [a]*eresia*, [b]*difficile coabitazione*, [c]*adulterio* di un coniuge [c]756 [ab]**1805** [c]**1807** [c]2536; per questi e altri motivi si può però procedere a una separazione di letto e di coabitazione 1327 **1808** 2536.

Sono permessi più matrimoni successivi (secondo, terzo, ecc.), [a]*è da preferirsi tuttavia una vedovanza nella castità* 794 837 860 *1015* [a]1353.

Cf. L 6b (amore coniugale e sessualità umana).

c. - Momenti essenziali del sacramento K 9c

La *forma* (o *causa efficiente*) *del matrimonio* è solo il consenso [a]*relativo al momento presente* 643 [a]755s 766 [a]1327 [a]1497 3701.

Il consenso matrimoniale viene comunemente espresso in parole, [a]*nel caso di impossibilità bastano dei segni* [a]766 1327.

Il contratto matrimoniale è unito indissociabilmente al sacramento *2966 (2974)* 3145s; viene condannato: [il sacramento del matrimonio consiste solo nella benedizione nuziale] *2966*.

d. - Ministri e soggetti K 9d

Il sacramento del matrimonio avviene mediante il consenso dei contraenti **1813 3701**; il parroco o il presbitero funge da testimone 1816 3385s 3469-3474.

e. - Effetti K 9e

L'effetto del sacramento del matrimonio è il diritto alla grazia attuale – : per adempiere il compito di coniugi 3911; – : per il rafforzamento dell'amore vicendevole 1799 3142 3713; – : per consolidare l'unità indissolubile del

matrimonio 1327 1799 3142 3713; – : per la santificazione dei coniugi 1799 3142 3713; il sacramento del matrimonio non fu però istituito per rendere l'uso del matrimonio un efficace strumento dell'amore dei coniugi verso Dio 3911; il dono di Gesù Cristo non consiste affatto solo nella celebrazione del sacramento del matrimonio, ma rafforza i coniugi in tutta la loro vita 4713.

Il sacramento del matrimonio – : è fonte di santità 4713; – : rende i coniugi partecipi e testimoni della salvezza 4706; – : dal sacramento del matrimonio per i coniugi risulta il dono e il compito di mettere in pratica nella vita la santificazione ricevuta 4716; doveri e compiti dei laci hanno un fondamento sacramentale nel battesimo, confermazione e matrimonio 4858; cf. G 4bb (vie di santificazione); G 6cc (missione e compito dei laici nel matrimonio e famiglia).

K 9f f. - NORME GIURIDICHE

Il *diritto canonico* nel campo del matrimonio fra fedeli si estende a tutte le circostanze **1812** 2598 *2967-2974* 2990 3144-3146.

La legislazione della Chiesa circa la forma da osservare: (in modo paticolare [a]*vengono proibiti matrimoni clandestini*, [b]*viene proibito il matrimonio civile*, [c]*viene prescritta la previa pubblicazione di nozze*) [ac]817 [ac]**1813-1816** 2515-2520 [b]2990-2993 [a]3385 [b]3386 3468-3473; viene condannata un'affermazione sui fidanzamenti *2658*.

La Chiesa ha il diritto di stabilire gli impedimenti del matrimonio 817 860 **1803s** 1812 1814s *2659s 2968-2970 (2972 2974)*; ha il diritto di dispensarne **1803**; i matrimoni contratti al di fuori della fede cristiana non soggiacciono, nel caso di conversione dei coniugi, a nessun impedimento puramente ecclesiastico 777.

L'assistenza del parroco nella celebrazione del matrimonio viene prescritta ([a]*eccetto nel caso che egli non possa venir raggiunto entro un mese*) **1814-1816** [a]3471; la procedura in un matrimonio misto 2590; cf. K 9d (ministri e soggetti del sacramento del matrimonio).

Condizioni contro la sostanza del matrimonio lo rendono nullo, condizioni abiette e impossibili sono considerate come non aggiunte 827.

Voto di castità e invalidità del matrimonio 1809.

Matrimoni che furono contratti senza l'assenso dei genitori non sono per sé invalidi 1813; matrimoni clandestini sono per sé veri e validi 1813; essi sono però proibiti dalla legge ecclesiastica 817 1813-1816 3385.

Matrimoni misti sono validi anche se non è stata osservata la forma del Concilio di Trento 2518s 3387; vengono però disapprovati se non c'è un motivo giusto 2518 3386; matrimoni tra apostati sono validi, a meno che ci sia un patto su un possibile scioglimento 2340; circa la validità di matrimoni tra eretici 2515 2517; matrimoni di non cattolici sono validi 3388; la loro validità non dipende dalla forma che la Chiesa ha stabilito 3474.

10. Sacramentali

a. - Sacramentali in generale K 10a

L'efficacia dei sacramentali ha origine dall'azione della Chiesa che è unita al suo capo 3844.
Viene condannato il disprezzo dei sacramentali con il pretesto della contemplazione 2191.
Diaconi come ministri dei sacramentali: H 6.
Cf. J 1eh (uso dei sacramenti e sacramentali); J 2bb (rinnovamento liturgico).

b. - Indulgenze K 10b

Natura. Le indulgenze sono una remissione della pena temporale dovuta a motivo dei peccati già cancellati quanto alla colpa 1448; esse vengono concesse dal tesoro dei meriti di Cristo e dei santi 1025-1027 1398 1406 1448 1467; cf. D 7bb (Chiesa come mediatrice del perdono). K 10ba

Origine. La Chiesa, [a]*il papa*, [b]*i vescovi (per i loro rispettivi sudditi)* possono concedere indulgenze [a]819 (868) [a]1025-1027 [a]1059 (1192) [a]1266 [b]1268 [a]1398 [a]1416 [a]1447-1449 **1835** 1867 2537. K 10bb

Efficacia. Le indulgenze vengono applicate ai credenti vivi e defunti che sono membra vive di Cristo 1266s 1448; ai vivi esse vengono applicate nel modo dell'assoluzione 1448; presupposti sono la contrizione e la confessione 1266; ai defunti vengono applicate nel modo del suffragio 1398 1405-1407 1448; circa l'efficacia dell'indulgenza di un altare privilegiato 2750; affermazioni condannate circa l'efficacia delle indulgenze *1192 1416 1468s 1960*; cf. M 1b (carattere escatologico della Chiesa pellegrinante: comunione dei santi). K 10bc

Utilità. Le indulgenze vengono raccomandate come utili e salutari **1835** 1867 2537; indulgenze concesse troppo facilmente e superfluamente indeboliscono però la soddisfazione connessa al sacramento della penitenza 819 1835; cf. K 6cd (soddisfazione); vengono condannate affermazioni circa l'uso e l'utilità delle indulgenze *1470-1472 2057 2216 2640-2643*. K 10bd

L. - DIO CHIAMA L'UOMO ALLA VITA MORALE IN COMUNITÀ

1. Precisazioni fondamentali della vita morale personale

a. - La persona L 1a

Circa il fondamento antropologico cf. C 4fa (la persona umana); C 4fb (la dignità dell'uomo); C 4h (uomo e creato).
Dio ha voluto l'uomo per amore di lui stesso: l'uomo è persona 4830; alla persona umana spetta eccelsa dignità essendo superiore a tutte le cose ed essendo i suoi diritti e doveri universali e inviolabili 4326; tutto ciò che è sul-

la terra è da orientare all'uomo come suo centro e apice 4312 (4314); gli elementi costitutivi e le relazioni essenziali di ogni persona umana superano le circostanze storiche 4580s; la dignità dell'uomo può essere promossa solo tutelando l'ordine essenziale della sua natura 4580.

Ad ogni uomo spetta la peculiarità di persona, cioè secondo la sua natura è dotato di intelligenza e libertà di volere (3709) 3957; come persona l'uomo è detentore di diritti e doveri 3957 (4326); cf. L 1b (la libertà contingente obbligata mediante il comandamento del bene).

Essere persona significa tendere alla propria perfezione mediante il dono di se stessi 4830.

La persona umana ha bisogno per natura della vita sociale; essa deve essere motivo, soggetto e fine di tutte le istituzioni sociali **4325**; rifiuto di un'etica puramente individualista 4330; cf. C 4g e L 5a (natura sociale dell'uomo).

Diritti dell'uomo: L 5g.

L 1b b. - La libertà contingente obbligata al bene

La libertà è un contrassegno dell'immagine divina nell'uomo **4317** 4765; libertà come essenziale peculiarità della persona umana 4765; vocazione dell'uomo alla piena libertà (4752) 4815; la dignità dell'uomo richiede che egli agisca scegliendo coscientemente e liberamente, cioè personalmente 4317; la dottrina della libertà ha le sue radici nella rivelazione divina 4244.

La libertà dà all'uomo la dignità di avere potere sulle proprie azioni 3245 4752; nel cuore l'uomo, sotto gli occhi di Dio, decide sul proprio destino 4314; egli è tenuto ad adempiere per libera volontà i comandamenti di Dio 227 245; l'uomo può volgersi al bene solo liberamente 4317; la libertà, anche se viene limitata dalle circostanze, non viene totalmente eliminata 4754; se ci fosse una necessità da destino, questa abolirebbe l'imputabilità delle azioni umane come pure il premio o il castigo 283; l'uomo possiede la libertà anche nello stato della natura decaduta: D 2bc (effetti del peccato originale); la libertà non basta da sola per fare del bene *725*; la libertà non significa il diritto di fare tutto, anche il male 4317; va perduta se viene separata dalla norma della legge divina al fine della tutela dei diritti personali 4341.

La bontà morale è possibile solo mediante la partecipazione al Dio buono 240; cf. B 1b (Dio, l'unico fondamento originario della vita, della verità, della bontà); nessuno usa giustamente della propria libera volontà senza Cristo 242; ogni moto di volontà buona è da Dio 244; la libertà dell'uomo può realizzare pienamente il proprio orientamento a Dio solo con l'aiuto della grazia di Dio 4317; cf. F 2ab (la preparazione della giustificazione come dono della grazia); non basta tendere a un fine presumibilmente ultimo *2290*; viene condannata l'ipotesi del peccato filosofico *2291*; per un atto moralmente buono non è necessario un motivo soprannaturale della fede, della speranza e della carità *1925 1934-1938 2307-2313 2444-2459*.

Compiti della libertà umana: Dio volle lasciare l'uomo alla sua propria deliberazione così che egli cerchi il suo creatore per propria decisione e giunga liberamente alla perfezione 4317; l'uomo deve liberarsi da ogni schiavitù

delle passioni e perseguire il proprio fine in libera scelta del bene 4317; la vera libertà è servizio alla giustizia 4753.

L'uomo dal creatore viene posto libero nella *società* 4321; nella collettività terrena spetta a tutti la libertà 4163; uguaglianza e partecipazione ai compiti direttivi come forme di dignità e libertà umana 4501.

Vangelo e libertà umana: C 4fc.

Chiesa e libertà umana: C 4fc.

Minaccia, abuso e rafforzamento della libertà: C 4fc.

Ciascuno dovrà rendere conto al tribunale di Dio della propria vita, se ha fatto del bene o del male 4317; cf. M 2bb (giudizio individuale).

Cf. C 4fb (dignità dell'uomo); C 4fc (libertà); C 4g (natura sociale dell'uomo); part. C 4gm (liberazione e cambiamento di strutture); F 5c (grazia di Dio e libertà dell'uomo); L 1f (atto morale); L 5 (precisazioni fondamentali della vita morale sociale); part L 5g (diritti dell'uomo).

c. - Il comando della ragione come legge naturale L 1c

I principi dell'ordine morale derivano dalla *natura* stessa dell'uomo 4581; pur rimanendo i principi sempre uguali si devono tuttavia dare anche giudizi circa le circostanze particolari legate ai tempi 4763.

La legge naturale è la stessa legge eterna, scolpita nei cuori degli uomini, che comanda di fare il bene e proibisce di peccare 3247s (3272) 3780s 3956 (4316) (4580); viene insegnata la sua esistenza e conoscibilità (in rapporto [a]*al diritto di possesso e proprietà*, [b]*alla necessità dell'autorità sociale*, [c]*al diritto di un adeguato compenso*) *2302* [b]3131 3132 [a]3133 [b]3150s 3152 [b]3165 3170 3248 [a]3265 [c]3270.

Conoscenza della deliberazione di Dio nella fede mediante i doni dello Spirito Santo 4315; capacità della ragione di conoscere la realtà spirituale: A 2 (capacità di verità dell'intelligenza umana).

Gli uomini sotto la *guida* della ragione debbono scoprire, promuovere e usare le loro forze naturali 4580; applicazione della forza intellettuale umana per progressi nella scienza, tecnica e cultura al fine della ricerca e della sottomissione del mondo materiale 4315.

La perfezione della ragione mediante la *sapienza* 4315; essa guida lo spirito dell'uomo alla verità e al bene e lo conduce attraverso ciò che è visibile all'invisibile 4315; la rivelazione divina e la sapienza della ragione naturale portano alla luce le leggi immutabili radicate nella natura umana 4581; uso della sapienza degli uomini per l'umanizzazione delle conoscenze umane e la soluzione dei problemi dell'umanità 4315; i laici debbono svolgere i propri compiti prendendo in considerazione la sapienza cristiana 4343.

Ottenebramento della ragione a causa del *peccato*; cf. D 2bc (conseguenze del peccato originale); D 3be (conseguenze del peccato).

Ogni *diritto fondamentale* dell'uomo deriva la propria validità dalla legge naturale 3970 (4551); il diritto alla vita e i diritti della famiglia e dell'istituzione matrimoniale sono beni morali fondamentali 4807; diritti fondamentali degli uomini risultanti dalla legge naturale: L 5g (diritti dell'uomo); L 6a (diritto al matrimonio e alla famiglia e diritti della famiglia).

Cf. C 4ee (spirito e intelligenza dell'uomo); C 4ki (umanesimo cristiano come vero umanesimo).

L 1d d. - IL FONDAMENTO DELLA LEGGE NATURALE IN DIO

La *legge eterna*, oggettiva e universale *di Dio*, secondo la quale egli ordina la comunità umana, è la norma suprema della vita umana; Dio rende partecipe l'uomo di questa legge 4242.

La legge eterna è il disegno eterno del creatore 3247 3973; è – : il fondamento delle leggi della ragione umana quanto al bene e al male per natura 3248 3781 3973 (4242) (4316); – : il principio di tutto il diritto 3249; i principi fondamentali che si basano sui momenti costitutivi e le relazioni essenziali di ogni persona umana sono contenuti nella legge eterna divina 4580.

Il *vangelo* è la fonte di tutta la verità e dell'insegnamento morale 4207; dal deposito della Parola di Dio vengono attinti i principi dell'ordine religioso e morale 4333; Dio ha costituito per i cristiani Cristo, il redentore e santificatore, come norma suprema e immutabile mediante la sua dottrina e il suo esempio 4580; l'ordine morale del vangelo perfeziona ed eleva la legge morale che già fa parte della natura umana 4759; la violazione di determinati comandamenti della legge naturale con validità assoluta e immutabile contraddice la dottrina e lo spirito del vangelo 4581; cf. L 5h (fondamento delle norme sociali in Dio); conoscibilità della legge eterna: A 2a (capacità di verità dell'intelligenza umana).

Il concetto di diritto viene oscurato nel naturalismo, al suo posto subentra la forza materiale 2890; vengono condannate affermazioni circa una morale atea [le leggi morali non hanno bisogno del fondamento di una legge divina] *2956-2961 (2962-2964)*; [la costituzione di uno stato è la fonte e l'origine di tutti i diritti] *2939*; [la volontà del popolo è la legge suprema] 2890; viene condannata la concezione [le norme della legge naturale o i comandamenti delle Sacre Scritture sono da considerarsi come una forma di una particolare cultura umana che si è espressa in un determinato momento della storia] 4581.

L 1e e. - LA COSCIENZA

L 1ea **Natura**. La coscienza dischiude all'uomo l'ordine morale e ne comanda l'osservanza 3956; mediante il suo richiamo può essere riconosciuta la volontà di Dio 4140; è il nucleo più nascosto e il santuario dell'uomo in cui egli è solo con Dio 4316; nella coscienza l'uomo scopre quella legge che viene adempiuta nell'amore verso Dio e il prossimo. Questa legge non se la dà egli stesso, ma le deve obbedire. Essa lo esorta ad amare il bene e ad evitare il male 4316 (4580); cf. L 1c (il comando della ragione come legge naturale).

Il *vangelo* rispetta come sacra la dignità della coscienza e la sua libera decisione 4341.

Cf. C 4ff (coscienza).

L 1eb **Formazione della coscienza**. I credenti debbono lasciarsi guidare in ogni affare

temporale dalla coscienza cristiana 4162; mediante la *fedeltà nei confronti della coscienza* i cristiani si uniscono agli altri uomini nella ricerca della verità e nella soluzione dei problemi morali del singolo e della società 4316; quanto più la giusta coscienza si impone, tanto più persone e gruppi si orientano alle norme oggettive della moralità 4316.

Gli uomini, soprattutto i giovani, debbono venir educati a una cultura del cuore, affinché adempiano il loro dovere di coscienza con maggiore precisione 4331; in rapporto ai mutui diritti e doveri della persona e della società spetta alla dottrina morale illuminare la coscienza 4551; l'attività educatrice della Chiesa mira a far sì che i cristiani considerino la loro partecipazione alla vita politica come dovere di coscienza e come esercizio dell'amore verso il prossimo 4484; educazione alla libertà 4771; educazione alla pubblica cultura del lavoro e alla solidarietà 4776; cf. L 13 (ordine della cultura).

S

Giudizio. La decisione morale deve applicare la legge oggettiva al caso particolare 3918; viene condannata un'etica della situazione che non giudica secondo leggi oggettive, ma secondo intuizioni personali 3918-3921. **L 1ec**

La *coscienza che sbaglia* per ignoranza non perde la sua dignità. Ciò non vale in caso di abitudine della coscienza al peccato e se l'uomo si adopera troppo poco per il vero e il bene 4316.

Dubbi. Cf. C 4kg (ricerca di senso da parte dell'uomo); D 2bd (esperienza della divisione). **L 1ed**

Regole di prudenza per la prassi (sistemi morali): viene condannato un tuziorismo assoluto *2303*. **L 1ee**

Si può liberamente scegliere tra il sistema del probabilismo e del probabiliorismo 2175-2177; si consiglia di seguire in questioni di morale l'autorità di Alfonso de' Liguori, senza respingere le sentenze di altre persone autorevoli 2725-2727.

Viene condannato il probabilismo lassista *2021-2065 2101-2165*.

Coscienza e autorità. Un'autorità può obbligare in coscienza solo se partecipa dell'autorità di Dio 3980; ogni autorità umana ha i suoi limiti nella legge eterna 3248s; i suoi decreti non hanno validità alcuna se violano le leggi di Dio o i diritti degli uomini 3981 3985. **L 1ef**

Viene difesa la legittimità dell'autorità contro le affermazioni: [l'uomo perfetto è esonerato dall'obbedienza] *893 2265*; [il popolo che rifiuta una legge non pecca] *2048*; [un popolo può a piacere rimproverare signori che compiono mancanze] *1167*; viene condannata una concezione materialistica dell'autorità *2960*; la pubblica autorità non perde a causa del peccato la sua autorizzazione a comandare *1121 1165 1230*.

Nell'esercizio del potere deve essere tenuta presente la dignità della persona umana 3980s.

Cf. C 4gh (autorità nella società); G 4bg (fedeli e autorità della Chiesa); H 2a (precisazioni generali circa il ministero pastorale dei vescovi); L 2c (virtù della fede); L 2f (unione a Dio); L 8 (ordine dello stato).

f. - L'atto morale **L 1f**

L'uomo a motivo della *libera volontà* è autonomo e può agire liberamente

3245 4752; la sua *dignità* richiede che egli agisca con scelta cosciente e libera, cioè in modo personale 4317; cf. L 1b (la libertà contingente obbligata al bene); L 1ec (giudizio di coscienza); indebolimento della libertà umana come conseguenza della povertà: C 4ke (poveri).

Non ci si deve difendere da un male, che di fatto esiste, a condizione di compiere un male ancora maggiore 4453.

La mancanza di conoscenza può essere invincibile e perciò scusare dal peccato (*1485*) *1968* 2865° 2866; non ogni ignoranza è scusante *729s*.

Per un peccato attuale è necessario il consenso 780; perciò i bambini piccoli non possono commettere peccati attuali 223 780 1514; viene condannato: [l'atto di volontà non fa parte dell'essenza del peccato] *1946-1949* (*1950-1953*); [l'uomo pecca anche in ciò che compie per necessità] *1967*.

La violenza scusa dal peccato: applicazioni (762) 2715 2758 3634 3718

La paura non elimina la volontarietà e l'imputabilità: applicazioni 1678 1705 2070 2129 2151 2573 3273.

Non c'è una doppia bontà di un'opera: diventa buona a motivo dell'oggetto e delle circostanze ossia a motivo dell'unione a Cristo *1962*.

Il confessore deve richiedere le *circostanze* dei peccati 813; le circostanze che mutano il modo del peccato debbono venir ricordate nella confessione 1681 1707 (*1962*).

Il *fine* non giustifica i mezzi ([a]*a favore della fede*; [b]*per la salvezza del corpo*) [b]815 [ab]1254 [a]1998 [b]3684.

Vengono condannate affermazioni contro il valore morale e l'imputabilità di atti esterni *733 739 966-969 (2234) 2240*.

L 1g g. - L'ATTEGGIAMENTO MORALE

Viene accentuata (contro i giansenisti) l'esistenza di virtù naturali *1916 1925 1936-1938 1962 2307-2309 2444//2467*; dall'altra parte viene condannato il disprezzo delle virtù soprannaturali a favore delle virtù naturali 3343-3345; vengono respinte affermazioni che diffamano l'esercizio delle virtù come imperfezione *896 2231 2368*.

Dio viene venerato soprattutto mediante atti di fede, di speranza e di carità *(1923)* 2188; i laici sono chiamati a rendere noto Cristo agli altri mediante la testimonianza della loro vita nella fede, speranza e carità 4157; cf. L 2 (il rapporto personale con Dio).

Lo Spirito Santo munisce il popolo di Dio di virtù 4131; i singoli uomini e gruppi debbono coltivare e diffondere nella società le virtù morali e sociali, così da divenire con il necessario aiuto della grazia uomini nuovi e costruttori di una nuova umanità 4330; cf. B 3b (lo Spirito di Dio nella creazione e nella storia della salvezza); F 2cc (virtù infuse); F 2cd (doni dello Spirito Santo); G 3ac (Chiesa edificata mediante i carismi).

Al vicendevole legame di uomini e di popoli corrisponde come fondamento morale e sociale, come virtù, il sentimento della solidarietà 4817; cf. L 5e (principio di solidarietà).

Per pervenire a un sentire di corresponsabilità l'uomo ha bisogno di condizioni di vita più degne dell'uomo 4331; cf. C 4ke (poveri: conseguenze della povertà).

Viene condannata l'affermazione che la virtuosità di colui che agisce rende buona ogni azione *1216*.

2. Il rapporto personale con Dio

a. - Il culto a Dio — L 2a

Cf. G 4bd e G 6bb (partecipazione dei fedeli/laici all'ufficio sacerdotale di Cristo); J 1d (soggetti della liturgia); J 1e (liturgie e forme di pietà).

b. - L'ossequio a Dio — L 2b

La creazione è ordinata alla lode e all'onore di Dio 3025 4162; opere e meriti degli uomini (dei santi) debbono essere riferiti alla gloria di Dio 243 (675 1824s) 3325 3743; l'uomo deve dominare e utilizzare le creature terrene per la gloria di Dio **4312 4334** (4337) 4448 4812; deve riferire se stesso e tutte le cose a Dio 4334; sotto l'ordinamento supremo dei valori religiosi tutti gli sforzi umani debbono essere ordinati alla gloria di Dio 4343; viene condannato: [la gloria di Dio si manifesta nello stesso modo sia nell'opera buona che in quella malvagia, anche nella bestemmia] *954-956*.

Tentazione di Dio. Vengono condannati i giudizi di Dio (con ferri incandescenti, acqua bollente, ecc.) 670 695 799 1114; duello: L 4d (corpo e bene corporeo del prossimo).

Viene perpetrata *simonia* mediante il pagamento o l'accettazione di denaro 304 473 586 692 707 751 820; viene condannata la simonia [a]*nell'amministrazione degli ordini sacri*, [b]*nelle promozioni ecclesiastiche*, nel concedere [c]*il battesimo*, [d]*il crisma*, [e]*la sepoltura*, [f]*i sacramentali* e [g]*nell'accettazione di un monaco in un monastero* [ab]304 [a]473 [a]586 [a]691-694 [a]705 [ab]707 [cdef]708 [ab]7120 [b]df715 [ab]820; ordinazioni simoniache: K 8d (ministri del sacramento dell'ordine).

La simonia viene considerata – : come vendita della grazia invendibile 304; – : come vendita del dono dello Spirito Santo 473 586; vengono condannate affermazioni che errano – : mediante esagerazioni *1175 (1178)*; – : mediante minimizzazioni *2145s*.

I *voti religiosi* non possono essere abbandonati senza peccato 321s; viene condannato: [un voto è di ostacolo alla perfezione] *2203*.

Il *giuramento* è permesso ([a]per deporre testimonianza davanti a un giudice) [a]648 795 1252 [a]1253; un falso giuramento è sempre un peccato mortale anche se a favore della fede 1254; affermazioni condannate che negano la liceità del giuramento o lo limitano qualificandolo come più che meschino 913 1193 (1252) 2675; affermazioni che errano esagerando: [contro un giuramento d'innocenza non vale nessun'altra testimonianza] *1110*; [è permesso a favore della patria violare un giuramento] *2964*; affermazioni lassiste *2030 2124-2126 2128*.

Cf. C 1gc (cooperazione dell'uomo all'opera di Dio); C 1h (Dio è il fine del

mondo); C 4ib (senso e fine dell'operosità umana); C 4j (vocazione dell'uomo); operare umano e grazia di Dio: F 3d (l'uomo giustificato viene portato a compimento in quanto Dio ricompensa per grazia i suoi meriti); F 5a (gratuità della grazia); F 5c (la grazia di Dio e la libertà dell'uomo).

L 2c

c. - La virtù della fede

La *fede* è una virtù soprannaturale mediante la quale viene creduto quanto è stato rivelato a motivo dell'autorità del Dio rivelante **3008** 3542; la fede è libero assenso, che segue la grazia [a]*e che non necessariamente è motivato da prove* [a]**3010** [a]**3035** **4205**; la fede non è un assenso cieco **3010** 3542; essa necessita di sviluppo e di crescita 4823; la fede come interpretazione escatologica dell'esistenza 4492; cf. A 2b (la fede, risposta alla rivelazione di Dio); F 2ab (la preparazione della giustificazione e l'inizio della fede come doni della grazia); F 2cc (virtù infuse: la fede).

Necessità della fede. La fede cattolica è necessaria per la salvezza 75s 485; se è stato proferito un giudizio circa una verità di fede, l'uomo vi è tenuto (2780) 2915; l'uomo è tenuto a prestare alla rivelazione piena obbedienza della mente e della volontà 3008; al Dio che si rivela si deve prestare l'obbedienza della fede 4205; Cristo ha sottolineato la necessità della fede 4136; nella Chiesa gli uomini mediante la fede vengono ammaestrati circa il senso della loro vita 4168; la necessità della fede in un battezzando adulto 2836; viene condannato: [anche un'opinione meno probabile scusa il non credente dall'obbligo della fede] *2104*; viene condannato l'indifferentismo o una tolleranza che nega l'obbligo della fede 2720 2730s 2785 2865-2867 *2915-2918*.

Un fedele della Chiesa cattolica non può mai avere un motivo per cambiare o mettere in dubbio la fede **3014** **3036**; viene condannato il dubbio positivo come metodo teologico 2738.

Vengono condannate affermazioni lassiste – : in riferimento all'obbligo di suscitare atti di fede *2021 2116 2165*; – : in riferimento alla saldezza dell'assenso alla fede *2119-2121*.

La visione dell'essenza di Dio fa dissolvere gli atti di fede in quanto la fede è una virtù teologale 1001.

Verità di fede. Con fede divina e cattolica si deve credere tutto ciò che è contenuto nella Parola di Dio scritta e tramandata e che viene presentato – o in una decisione solenne o in forza del comune e universale magistero – dalla Chiesa come rivelato da Dio (1870) **3011** 4536; cf. G 4bg (fedeli e autorità della Chiesa); H 3e (accettazione delle decisioni dottrinali).

È bagaglio di fede necessario alla salvezza – : l'esistenza di Dio, alcuni dei suoi attributi (Dio come remuneratore e vindice), la persona di Cristo 2381; – : la divina Trinità 75 177 *2164* 2380; – : l'incarnazione del Verbo 76 *2164* 2380; vengono condannate affermazioni lassiste in questo ambito *2122s 2164*.

Senso soprannaturale di fede dei credenti: H 3db (infallibilità della Chiesa); non è permesso distinguere tra capitoli fondamentali e non fondamentali,

così che i secondi vengano lasciati all'arbitraria approvazione dei credenti 3683; viene condannato (in senso simile) una scelta di temi in raduni ecclesiastici *2676-2678*.

Professione di fede. È un diritto fondamentale professare la propria fede in privato e in pubblico 3961; occultare la fede può diventare peccato se porta a un'implicita negazione della fede o allo scandalo per il prossimo *2118*; i laici sono araldi della fede se alla professione di fede uniscono la vita dalla fede 4161; la fede deve manifestare la sua fecondità nella vita dei credenti; con la sua testimonianza Dio viene reso presente 4321.

Conservazione della fede. Una incredulità puramente negativa non è peccato *1968*.

È proibita l'appartenenza – : a società segrete (massoneria) 2511s 2783 2894 3156-3160 (3278s); – : a società bibliche 2771 2784; – : a circoli teosofici 3648; – : al partito comunista 2786 3865 3930 (3939).

Si deve distinguere tra – : un errore e la persona che sbaglia (a motivo della dignità della persona) 3996 (4316) 4328; – : iniziative nell'ambito sociale e culturale e errori filosofici che vi si riscontrano 3997.

S

d. - La virtù della speranza L 2d

La *speranza* è una virtù teologale che cessa alla visione di Dio 1001; cf. F 2cc (virtù infuse).

Unito al mistero pasquale e conformato alla morte di Cristo il cristiano va incontro alla risurrezione colmo di speranza 4322; i laici non devono nascondere nel loro intimo la speranza nella futura gloria, ma esprimerla anche nelle strutture del mondo 4161; la speranza escatologica sostiene l'adempimento dei compiti terreni con nuove motivazioni 4321 4334 4339 (4343); senza la speranza nella vita eterna la dignità dell'uomo viene violata e gli enigmi sulla vita e la morte, il male e il dolore rimangono senza soluzione 4321; cf. C 4ic (l'ordine dell'operosità umana); C 4ij (i cristiani e l'operosità umana); G 4bf (compiti dei credenti nel mondo); M 1b (carattere escatologico della Chiesa pellegrinante).

Viene riprovata un'affermazione lassista in relazione al dovere di suscitare atti di speranza *2021*.

e. - La virtù della carità L 2e

Dio nella sua vita più intima è *amore* essenziale comune alle tre persone divine **4780**; il regno di Cristo è il regno della carità e della pace 4162 (4339 4481); lo Spirito Santo, come Spirito del Padre e del Figlio, è l'Amore personale di Dio (3326 3331) 4780; cf. B 1b (Dio, l'unico primo fondamento della vita, della verità e della bontà); B 3c (formulazione concettuale della divinità dello Spirito); E 3bd (regalità di Cristo); M 3bf (vita eterna e regnare con Cristo).

L'amore verso Dio e verso il *prossimo* – : è il primo e il più grande comandamento 4324; – : l'anima di tutto l'apostolato 4159 (4328); – : l'adempimento della legge che l'uomo scopre nella coscienza 4316; – : il fonda-

mento del vero progresso 4815; l'amore verso Dio non può essere separato dall'amore verso il prossimo (4199) 4324.

La dottrina di Cristo estende il comandamento dell'amore a tutti i nemici 4328 (4773); Cristo ha mandato a tutti lo Spirito Santo affinché li muova ad amare Dio con tutto il cuore e ad amarsi vicendevolmente 4166; cf. B 3bf (lo Spirito Santo nella vita dei fedeli); la carità come [a]*precetto della Nuova Alleanza* e [b]*pienezza della legge* [a]4328 [b]4332; l'ordine evangelico è l'ordine della carità 4579; la *misericordia* come dottrina principale del messaggio messianico di Cristo e forza del suo operare 4680; secondo la sua natura la misericordia stima, promuove sempre di nuovo e trae il bene da tutte le forme di male che si presentano nel mondo e nell'uomo 4680.

Tutti i fedeli sono chiamati alla perfezione della carità 4166; debbono amare come Cristo 4123 4166 4613s; l'amore è la legge fondamentale della perfezione umana e della trasformazione del mondo 4338; la vocazione della persona umana all'amore si compie nel matrimonio e nella verginità 4700; si deve cercare di imitare l'amore divino particolarmente negli ordinari rapporti di vita 4338.

Vengono condannati errori circa la perfetta carità di Dio e circa il rinnegamento di sé ([a]applicata anche a peccati commessi) [a]*964s 975 2351-2373*.

Viene condannato: [Dio può comandare odio a Dio] *1049*.

Vengono riprovate affermazioni lassiste in rapporto all'obbligo di suscitare atti di carità verso Dio *2021 2105-2107*.

Cf. C 4fd (rinvio dell'uomo all'amore); C 4gb (fraternità, solidarietà e carità); C 4jf (vocazione dell'uomo al dono di sé); F 2cc (virtù infuse); G 4bb (vie di santificazione); L 2f (unione di Dio); L 3a e L 4a (amore a sé e al prossimo come dovere fondamentale); L 5e (principio di solidarietà).

L 2f

f. - L'unione con Dio

Tutti i fedeli sono – : chiamati alla santità 4122 4229 4158 4162 **4165s**; – : chiamati alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità 4166; per raggiungere la perfezione i credenti debbono obbedire alla volontà del Padre in tutto, dedicarsi alla gloria di Dio e al servizio del prossimo con tutto il cuore 4166; debbono mantenere e perfezionare la santità ricevuta nel battesimo 4166; debbono amare come Cristo 4123 4166 4613s; Cristo è il maestro divino e l'immagine di ogni perfezione 4166; cf. E 3bb (profetismo di Cristo e Cristo come maestro); nei santi viene mostrata a ognuno una strada per la perfetta unione a Cristo o per la santità 4170; cf. C 4d (Dio vuole la salvezza dell'uomo e gli concede comunione); G 4ba (vocazione dei fedeli alla santità); M 1b (comunione dei santi).

Cooperazione con la grazia divina. Cf. C 1gc (cooperazione degli uomini all'opera di Dio); F 3d (l'uomo giustificato riceve compimento in quanto Dio ricompensa per grazia i suoi meriti); F 5c (grazia di Dio e libertà dell'uomo); vengono condannate affermazioni che mettono in dubbio il valore e la necessità dell'operare umano [per es.: Dio vuole operare in noi senza di noi; l'uomo deve annientare le sue facoltà; ogni progresso nella virtù è da ascriversi unicamente all'operare divino] *2201//2255* 3817 3846; viene con-

dannato: [l'uomo può divenire così perfetto da non poter più fare progressi nella grazia] *891*.

Effetti o *frutti della vita di perfezione*. Cf. F 2c (inabitazione di Dio e suo operare per grazia nel giustificato); vengono riprovate affermazione esagerate: [l'uomo può pervenire a una piena libertà dalle passioni e cupidigie, alla morte della sensualità, a una pace indistruttibile] 892 *2254-2256 2262s*; [si può persino pervenire alla libertà dal peccato veniale, si può persino diventare [a]*impeccabili*] [a]*891 2256-2261*.

Debbono resistere alle tentazioni anche i contemplativi 2192 *2217-2224 2237 2241-2253*; cf. F 3b (l'uomo giustificato rimane nel pericolo); l'atto carnale è peccato anche per un uomo perfetto 897 *2248 (2241-2253)*.

In riferimento all'unione con Dio raggiungibile sulla terra, vengono condannati asserti esagerati: [[a]*L'uomo viene trasformato totalmente in Dio*, [b]*egli diventa uguale a Dio*, [c]*ha la stessa illimitata beatitudine di Dio*, [d]*Dio genera l'uomo*] [b]*959s* [ac]*961s* [bd]*970-972*.

Obbedienza cristiana riguardo ai precetti di Dio e della Chiesa. Anche i contemplativi sono ad essi tenuti 893 2189s; essi non debbono tralasciare gli atti di riverenza prescritti nei confronti dell'eucaristia *898*; cf. F 3c (l'uomo giustificato rimane in obbligo di osservare i comandamenti); tutti sono tenuti a stare dalla parte della rivelazione e ad orientarsi secondo essa 4150; tutti i fedeli cristiani debbono accettare ben disposti in cristiana obbedienza ciò che i pastori stabiliscono nella Chiesa 4149 4152 4163; cf. G 4bb (vie di santificazione); G 4bg (riconoscimento dell'autorità della Chiesa); H 2e (popolo di Dio e ministero pastorale dei vescovi); H 3e (accettazione delle decisioni dottrinali).

L'*esercizio delle virtù* è importante anche per coloro che tendono alla perfezione *869* 2188 *2231 2368*; anche atti esterni hanno il loro valore per la vita di perfezione *966-969*.

Preghiera. Cf. J 1ee (preghiera a Dio); la vita spirituale non si limita alla partecipazione alla liturgia, ma comprende anche preghiere ed esercizi privati 4012s 4017; i fedeli debbono ogni giorno pregare per la remissione delle loro colpe 4166; la preghiera vale come soddisfazione per i peccati 1713; cf. K 6cd (soddisfazione); legittimità e preminenza della preghiera contemplativa 2182 2185 2188; suo oggetto però non è solo la presenza di Dio 2185-2187; legittimità della preghiera meditativa e suo valore per la vita di perfezione 2181-2185; non è però necessaria per la salvezza 2192; la legittimità della preghiera discorsiva viene difesa contro discrediti *2218-2223 2225 2229 2232 2264 2365-2368*; anche per una persona perfetta è importante la preghiera d'intercessione *957-959 2214*; vengono condannate affermazioni che si volgono contro ogni devozione sensibile *(2218) 2227//2235 2263*.

Dono di sé. L'uomo può trovare se stesso perfettamente solo mediante il dono di sé a Dio [a]*e agli altri uomini* 4319 [a]4324 [a]4331; egli non vive secondo la verità se non riconosce liberamente l'amore di Dio che lo mantiene e non si abbandona al suo creatore 4318; essere persona significa teudere alla propria perfezione mediante il dono di sé stessi 4830; dono di sé come via della sequela di Gesù in un amore che abbraccia tutti gli uomini (4338)

4613; il cristiano deve sempre portare nel corpo la morte di Gesù 4012; la negazione di sé e vita santa come vittoria sul regno del peccato e partecipazione alla regalità di Cristo 4162; acquisto del regno e della salvezza mediante una vita orientata al vangelo, la negazione di sé, la croce, lo spirito delle beatitudini e il rinnovamento e la conversione di tutto l'uomo 4571; cf. C 4jf (vocazione dell'uomo al dono di sé).

Opere di penitenza e di mortificazione. Hanno il loro valore anche per persone perfette *2238-2240*; cf. L 3c (doveri e diritti in rapporto al corpo e al benessere corporale).

I *laici* attraverso le attività mondane debbono pervenire a una vita più santa 4162; debbono impegnarsi per una conoscenza più profonda della verità rivelata e chiedere a Dio incessantemente il dono della sapienza 4161; cf. G 4ba (vocazione alla santità); G 4bb (vie di santificazione); G 6b (partecipazione dei laici all'ufficio profetico, sacerdotale e regale di Cristo).

Matrimonio e famiglia come forme di santificazione di vita: G 4bb (vie di santificazione); G 6cc (missione e compito dei laici nel matrimonio e famiglia); K 9 (sacramento del matrimonio); L 6 (ordinamento del matrimonio e della famiglia); la vocazione della persona umana all'amore si compie nel matrimonio e nella verginità 4700.

Consigli evangelici o voti religiosi. Nella loro pratica appare la santità della Chiesa **4165**; essi rappresentano il dono totale di sé a Dio 4836; la loro personificazione è Gesù Cristo 4836; il loro esercizio avviene per impulso dello Spirito Santo **4165**; coloro che li seguono danno testimonianza dell'anelito al regno di Dio e lo mantengono vivo nella famiglia umana 4338; cf. G 4bb (vie di santificazione: i consigli evangelici).

Lo *stato religioso*: G 4bb (vie di santificazione: natura e scopo dello stato religioso).

Verginità e celibato. La verginità e il celibato sono superiori al matrimonio **1810** 3911s; il vicendevole aiuto dei coniugi non è un mezzo più perfetto di santità in rapporto alla verginità 3912; matrimonio e verginità sono nella rispettiva propria forma una realizzazione concreta della suprema verità dell'uomo e adempimento della sua vocazione all'amore 4700; cf. G 4bb (vie di santificazione: verginità e celibato); K 9ba (natura del matrimonio, matrimonio cristiano).

Cf. C 4jb (vocazione dell'uomo alla comunione con Dio); G 4b (vocazione e missione della comunità dei credenti).

3. Il rapporto con se stessi

L 3a a. - L'amore di sé come obbligo fondamentale

Cf. C 4j (vocazione dell'uomo); L 2c (virtù della carità); L 3c (il rapporto con se stessi: corpo e benessere corporeo).

Nel riconoscimento di Dio come propria origine e meta l'uomo trova tutto il proprio ordine nei confronti di se stesso 4313; come persona egli è voluto da Dio per amore di lui stesso 4830.

Vengono riprovate affermazioni esagerate soprattutto circa la necessità del distacco dall'amore di sé, dai beni materiali e dalla salvezza eterna *957-959 2201-2217 2224s 2232//2253 2351//2373 2433.*

b. - Doveri e diritti in rapporto all'intelligenza e al cuore dell'uomo L 3b

Verità. Esiste il diritto e il dovere di ricercare la verità 3959 3970; gli uomini sono tenuti come persone alla ricerca della verità, soprattutto di quella religiosa 4241; l'uomo ha diritto ad adeguata informazione 4326.

Libertà personale. I diritti generali derivanti dalla dignità della persona umana sono inviolabili e non possono venir alienati 3957 4326; costrizione psichica, condizioni di vita subumane, arresto arbitrario, deportazione, schiavitù, prostituzione, commercio di donne, commercio di ragazzi e condizioni di lavoro indegne offendono l'inviolabilità della persona umana 4327; cf. C 4fc e L 1b (libertà); L 5g (diritti dell'uomo).

S

Onore personale e fama. L'uomo ha diritto a una buona fama e alla stima 4326; è da condannare la difesa del proprio onore – : con un duello 3272s; – : con l'omicidio del calunniatore 2037s; – : con false imputazioni 2143s; – : con ambiguità 2127; – : con l'aborto 2134; cf. L 4d (corpo e benessere corporale del prossimo).

Vengono condannate affermazioni che considerano necessario per la perfezione il distacco dell'anima dai beni spirituali (cioè dall'amore interessato, dalle virtù, dalla propria perfezione, dalla propria beatitudine) *(896) 957-959 2207 2212 2351//2372.*

Obbligo ad opere buone 1538s 1545s 1548.

Dovere di evitare l'occasione prossima di peccare: affermazioni condannate *2061 2162s.*

c. - Doveri e diritti in relazione al corpo e al benessere corporale L 3c

L'uomo deve considerare il suo corpo come buono e degno, infatti è creato da Dio e destinato alla risurrezione nell'ultimo giorno 4314; la sua dignità richiede che egli glorifichi Dio nel suo corpo e non lo faccia servire a tendenze depravate 4314.

Dio ha concesso all'uomo il diritto dell'incolumità della vita e del corpo (inclusi [a]*i mezzi necessari per una condotta di vita onorata*, [b]*aiuti sociali in momenti di necessità*) 3771 [b]3774 [ab]3958 [a]3970s; il primo diritto della persona umana è il diritto alla vita 4552 4791; la vita fisica è un bene fondamentale giacché tutti gli altri beni della persona si fondano su essa e si sviluppano da essa 4791.

La natura stessa comanda di proteggere la propria vita 3268 3270 3970; è proibito per legge divina mettere in pericolo con leggerezza la propria vita 3272; il suicidio volontario è in opposizione alla vita 4327; duello: L 4d (corpo e benessere corporale del prossimo).

Il potere dell'uomo sopra le membra del proprio corpo viene limitato dai fini naturali 3723; all'uomo non è permesso distruggere o mutilare le proprie

membra, eccetto che per il bene dell'intero corpo (applicazione del principio di totalità) 128a 3723 3760 3763; è proibita un'autocastrazione intenzionale 128a 762.

Integrità sessuale: viene condannata la masturbazione ([a]anche per fini medici) 687s [a]3684; la tradizione del magistero della Chiesa e il sentire morale dei fedeli sostengono che la masturbazione è un'azione interiormente e gravemente disordinata 4584; affermazioni condannate che mettono in dubbio la peccaminosità di certi atti carnali *897 1367 2044s 2149 2241 2247*; vengono proibiti libri osceni 1857; circa la sessualità umana cf. L 6b.

Opere di penitenza e di mortificazione: vengono condannate affermazioni che sminuiscono il loro valore *2238-2240* (3344); il digiuno vale come soddisfazione per peccati commessi 1713; la consuetudine del digiuno della Chiesa latina non può venir condannata 1080; il digiuno non può venir trascurato neppure da persone perfette 892.

Cf. C 4ec (il corpo umano); C 4fb (la dignità dell'uomo); L 4d (il rapporto verso il prossimo: corpo e benessere corporeo); L 5g (diritti dell'uomo).

L 3d d. - DOVERI E DIRITTI IN RAPPORTO AL LAVORO E AI BENI MATERIALI

L'obbligo di lavorare per il sostentamento 3268-3271; l'ozio è peccaminoso 4851; l'uomo ha diritto al lavoro, al nutrimento, al vestiario e all'abitazione 4326; egli deve accrescere i suoi talenti a servizio di Dio e per il bene degli uomini 4341; diritti che riguardano la possibilità del lavoro e della formazione 3942 3963; il lavoro di madri e di bambini a motivo dell'insufficiente salario del padre è una situazione insostenibile 3735 3960 3963.

L'uso delle cose deve essere guidato da un giudizio morale 4811.

Non ogni mendicare di ordini religiosi è condannabile *1174 (1491)*.

Cf. C 4h (uomo e creato); C 4i (l'operosità umana); L 4e (il rapporto con il prossimo: lavoro e beni materiali); L 4f (rapporto responsabile con i beni creati); L 10 (ordinamento del lavoro).

4. Il rapporto con il prossimo

L 4a a. - L'AMORE DEL PROSSIMO COME DOVERE FONDAMENTALE

Viene sottolineato il dovere di amare il prossimo con atto interiore e formale *2110s*; il comandamento principale dell'amore conduce al pieno riconoscimento della dignità di ogni uomo creato secondo l'immagine di Dio 4765; la partecipazione dei cristiani alla vita politica è esercizio dell'amore del prossimo 4484; rispetto e amore deve estendersi anche a coloro che in questioni sociali, politiche o religiose pensano o agiscono diversamente 4328; unione dell'amore di Dio e del prossimo: L 2e (virtù dell'amore); L 2f (unione con Dio).

Peccati contro la carità: vengono condannate affermazioni lassiste circa [a]*la contentezza del danno di un altro*, [b]*il desiderio del danno di un altro*, [c]*il rammarico per il bene di un altro* [abc]2113 [b]2114 [a]*2115*

b. - Doveri e diritti in rapporto al prossimo come persona creata da Dio L 4b

L'uomo trova il proprio ordine nei confronti degli altri uomini nel riconoscimento di Dio come propria origine e proprio fine 4313; il comandamento principale del'amore conduce al pieno riconoscimento della dignità di ogni uomo creato secondo l'immagine di Dio 4765; tutti debbono considerare il prossimo come un altro io, premurandosi della sua vita e dei mezzi necessari per condurla degnamente 4327.

È un grave obbligo aiutare gli altri a superare la loro inferiorità in rapporto al sapere, alla virtù, alla capacità intellettuale e ai beni esterni 3988.

Da una forma falsa e insana di predicazione può nascere uno scandalo per il prossimo 1405 1820.

Complicità nel compiere il male – : nella prevenzione del concepimento 2715 2758 3634 3917a; – : da ufficiali di stato cattolici in un divorzio civile 3190-3193; – : in un duello 3162; – : come aiutanti in un peccato del padrone *2151*; – : in una cremazione di cadavere 3287s; – : votando per i comunisti 3865 3930.

Cf. C 4fa e L 1a (persona); C 4fb (dignità dell'uomo); C 4fc e L 1b (libertà); L 2f (unione a Dio); L 4a (amore del prossimo); L 4c (intelligenza e cuore del prossimo); L 4d (corpo e benessere corporeo del prossimo); L 5g (diritti dell'uomo).

c. - Doveri e diritti in relazione all'intelligenza e al cuore del prossimo L 4c

Verità e veracità. All'uomo spettano i diritti fondamentali dell'onore personale, della ricerca della verità, della libertà d'opinione, della libertà d'arte e della libertà d'informazione 3959 4326.

Vengono condannate affermazioni (lassiste) che – : scusano la bugia e l'ambiguità *(2124) 2125-2128*; – : compromettono le prove giudiziali *112 2046 2102*; – : minimizzano la calunnia e la falsa incriminazione *2143s*.

Viene condannata la simulazione [a]*della messa*, [b]*dei sacramenti*, [c]*del battesimo* [a]789 [b]*2129* [c]*2560s*.

Fedeltà. Viene riprovata un'affermazione lassista circa la necessaria fedeltà a una promessa *2030*.

Libertà personale: C 4fc e L 1b (libertà); L 3b (intelligenza e cuore dell'uomo); L 5g (diritti dell'uomo); rispetto e amore debbono estendersi anche a coloro che in questioni sociali, politiche o religiose pensano o agiscono diversamente 4328.

È un grave dovere aiutare gli altri a superare la loro inferiorità in rapporto al sapere, alla virtù e alla capacità intellettuale 3988.

Affermazioni condannate che danneggiano l'onore degli altri *2143s*.

Confessione segreta e obbligo al segreto di confessione: K 6cc (confessione dei peccati).

Vengono esposti i principi dell'*educazione religiosa* 3685-3690; educazione a una cultura del cuore 4331; cf. L 1eb (formazione della coscienza); L 13

(ordinamento della cultura); viene esposto in che senso l'educazione sessuale è riprovevole 3697s.

Cf. C 4fc e L 1b (libertà); L 3b (il rapporto con se stessi: intelligenza e cuore); L 5g (diritti dell'uomo).

L 4d d. - DOVERI E DIRITTI IN RAPPORTO AL CORPO E AL BENESSERE CORPOREO DEL PROSSIMO

La *vita*. Il primo diritto della persona umana è la vita 4552; è – : un'esigenza del carattere inviolabile della persona 4791; – : un bene morale fondamentale 4807; la vita fisica è un bene fondamentale, giacché tutti gli altri beni della persona vi si fondano e si sviluppano da essa 4791; dal momento del concepimento ossia della formazione dello zigote, la vita di ogni creatura umana deve venir rispettata senza limiti 4792s (4807); a nessuna condizione qualcuno può pretendere il diritto di uccidere una creatura umana innocente 4792; non spetta alla società o all'autorità pubblica riservare ad uno il diritto alla vita, e toglierlo ad altri 4552; omicidio, genocidio, aborto e eutanasia si oppongono alla vita 4327; in forza della legge divina e naturale è proibito al di fuori di un procedimento pubblico uccidere o ferire un uomo, eccetto che per legittima difesa 3272; è permesso un giudizio capitale eseguito dal potere secolare, purché esso proceda non a motivo d'odio, ma per sentenza giudiziale e con prudenza 795; il servizio militare può essere irreprensibile 321; è permesso fare guerra contro gli infedeli (turchi) *1484*; viene condannata l'uccisione di innocenti per comando dell'autorità pubblica 3790.

Sessualità umana: L 6b.

Vengono condannate affermazioni che non vedono colpa nell'uccisione – : di un calunniatore e di un falso giudice *2037s 2130*; – : di un tiranno 1235; – : del ladro di un solo pezzo d'oro *2131*; – : di una persona che turba la legittima speranza di possesso *2132s*; – : di un'adultera colta in flagrante *2039*.

L'uccisione del feto (*aborto*) viene condannata ([a]*come omicidio*) [a]670 *2143s* 3258 3298 3337 3358 3719-3721 4327 4476; anche se viene eseguita per motivi di salute 4476; circa il problema dell'aborto intenzionale e di una legislazione che ne concede la libertà cf. 4550; si distingue diversi modi d'estrazione del feto: [a]*accelerazione della nascita*, [b]*aborto*, [c]*taglio cesareo*, [d]*laparotomia*, [e]*craniotomia* [e]3258 [b]3298 [a]3336 [bc]3337 [d]3338.

Nell'*eutanasia* si compie una violazione di una legge divina, un'offesa della dignità della persona umana, un delitto contro la vita, un attentato contro il genere umano 4661; opinioni opposte 4662; circa l'applicazione di mezzi straordinari cf. 4663; circa la loro cessazione 4664; limitazione ai comuni mezzi terapeutici 4665; rinuncia a tentativi terapeutici che potrebbero solo produrre un prolungamento incerto e doloroso della vita 4666.

Vengono condannati i *duelli* e i cosiddetti [a]*quasi-duelli* 799 *1111 1113s* 1830 *2022 2571-2575* 3272s [a]3672; il duello è [a]*un tentare Dio*, [b]*un temerario mettere in pericolo la propria vita*, [c]*una perversione del diritto in quanto vendetta privata* [a]799 [bc]3272s; non è permesso a un medico o a un confessore di assistere a un duello 3162.

Integrità del corpo. La pubblica autorità non ha potere diretto sulle membra dei suoi sudditi (3272) 3722 3760-3765; la mutilazione e la tortura offendono l'inviolabilità della persona umana 4327; il problema della liceità di – : castrazione e mutilazione 128a 762; – : *sterilizzazione* 3722 3760-3765 3788; la sterilizzazione a fini sanitari 3760; viene condannata la diretta sterilizzazione dell'uomo o della donna (3722s) 4476 4560; ogni sterilizzazione è proibita senza limiti, anche se avviene a motivo di ordinamenti pubblici 4560; sono da respingere misure deliberate dalle autorità pubbliche a favore della contraccezione, della sterilizzazione e dell'aborto 4711; è immorale la concessione di aiuti per lo sviluppo condizionati a programmi per la contraccezione, la sterilizzazione e l'aborto 4711.

Elemosine: L 4e (doveri in rapporto ai beni materiali).

Cura dei corpi dei defunti. Viene proibita la cremazione dei cadaveri ([a]motivandolo) 3188 3195s 3276-3279 [a]3680; viene concessa sotto determinate condizioni 3680 4400; la cremazione del corpo non impedisce l'onnipotenza di Dio di ristabilire il corpo 4400; cf. M 3a (risurrezione dei morti); la liceità della cooperazione alla cremazione di cadaveri 3278s; ai cadaveri di embrioni o di feti si deve portare lo stesso rispetto come alle spoglie degli altri uomini defunti 4796.

Vengono condannate le violazioni dei cimiteri e il dissotterramento di cadaveri già sepolti con l'intenzione di depredarli 773.

Cf. C 4ec (il corpo umano); C 4fb (dignità dell'uomo); L 3c (il rapporto con se stessi: corpo e benessere corporeo).

e. - Doveri e diritti in rapporto al lavoro e ai beni materiali L 4e

I beni creati secondo l'ordine del creatore devono venir perfezionati mediante il lavoro umano, la tecnica e la cultura e debbono venir distribuiti tra gli uomini in maniera più equa 4162; l'operosità umana deve concordare con il bene del genere umano e permettere all'uomo come essere singolo e come membro della società l'adempimento della sua vocazione **4335**; le cose create e la società dispongono di proprie leggi e valori, che devono essere riconosciuti, usati e ordinati dall'uomo **4336**; l'uso delle cose deve essere guidato da un giudizio morale 4811.

Diritto al lavoro, al nutrimento, vestiario e abitazione 4326.

I cristiani debbono esercitare tutte le attività in maniera da unire le loro fatiche domestiche, professionali, scientifiche o tecniche ai valori religiosi 4343; un cristiano che trascura i suoi doveri temporali, trascura i suoi doveri verso il prossimo e Dio 4343.

Aiutare altri a superare la loro inferiorità in rapporto a beni esteriori è un grave obbligo 3988.

Vengono consigliate le *elemosine* come opera buona ([a]*soddisfazione per i peccati commessi*, [b]*intercessione per i defunti*) [b]797 [a]1713 [b]856 [b]1304 [b]1405; cf. K 6 cd (soddisfazione); viene giustificato il modo di vivere degli ordini mendicanti 844 1170 1174 1184 *1491*.

L'obbligo di fare elemosine sgorga – eccetto in situazioni estreme – non dalla giustizia, ma dalla carità 3267; i ricchi sono in obbligo di dare elemosine dal loro reddito *2112* 3729.

Cf. C 4h (uomo e creato); C 4i (l'operosità umana); L 3d (il rapporto con se stessi: lavoro e beni materiali); L 5c (bene comune); L 10 (ordinamento del lavoro); L 11 (ordinamento della proprietà).

L 4f f. - DOVERI E DIRITTI CIRCA IL RAPPORTO RESPONSABILE CON I BENI CREATI

Tutto quanto è terreno deve orientarsi all'*uomo* come centro e culmine della creazione 4312 (4314); l'ordine delle cose è da sottomettere all'ordine delle persone 4326 (4694).

I beni (materiali) sono creati da Dio per l'utilità *di tutti*. Il loro uso spetta a tutti 3267 3942 3951 (4448); debbono servire al bene di tutti 4448; ogni uomo ha il diritto di ricevere dalla terra ciò che è necessario per lui 4448.

L'uomo deve dominare e servirsi delle creature terrene per la *gloria* di Dio ([a]e premurarsi di esse) **4312 4334** (4337) 4448 [a]4812; beni nuovi e mezzi di aiuto sono da considerare come dono di Dio e una risposta della vocazione umana 4812.

L'uso delle cose deve essere guidato da un giudizio *morale* 4811; possesso e uso delle cose si determinano dalla somiglianza dell'uomo con Dio e dalla sua vocazione 4812; nel riconoscimento di Dio come sua origine e fine l'uomo trova il proprio ordine di fronte a tutte le cose create 4313; nella gratitudine verso il creatore e con l'uso del creato in povertà e libertà l'uomo perviene al vero possesso del mondo 4337.

Redento da Cristo e fatto nuova creatura nello Spirito Santo l'uomo può e deve amare le cose create da Dio 4337; rispetto verso le cose della natura visibile, il cosmo 4816.

Le cose create dispongono di proprie leggi e valori che debbono essere riconosciuti, usati e ordinati dall'uomo **4336**; cf. C 4hb (autonomia delle cose terrene).

Ciò che gli uomini fanno per raggiungere la giustizia, la fratellanza e un ordine umano nelle relazioni sociali è più prezioso del progresso tecnico **4335**; cf. C 4ie (progresso); L 7 (ordine della società).

L'attesa della terra nuova non deve indebolire la cura per strutturare il mondo, ma rafforzarla **4339**; cf. C 4ic (ordine dell'operosità umana); M 1b (fede escatologica e realtà terrene).

Cf. C (Dio crea e concede grazia al mondo); part. C 3 (mondo visibile); C 4h (uomo e creato); C 4i (l'operosità umana).

5. Precisazioni fondamentali della vita morale sociale

L 5a a. - LA NATURA SOCIALE DELL'UOMO

L'uomo vive in comunità secondo la propria natura, [a]*in base all'ordine di Dio*, [b]*non solo volontariamente* o [c]*per convenzione degli uomini* [ac]3151 [ab]3165 (3168) [a]3170-3173 3743 3971 [a]3973 [a]3979s 4312 4325.

Per adempiere la propria *vocazione* ha bisogno del rapporto con gli altri, del

loro servizio e del colloquio 4312 4325; senza relazione con altri egli non può né vivere né sviluppare le proprie facoltà 4312; Dio lo creò non per una vita da solo, ma per la formazione di un'unità sociale 4332; il creatore – : lo pone nella società intelligente e libero 4321; – : ha iscritto nella sua natura spirituale e morale le leggi della vita sociale 4323.

I beni esteriori e i beni dell'anima sono stati concessi all'uomo da una parte per la propria perfezione e dall'altra per l'utilità degli altri 3267 3952; aiutare gli altri a superare la loro inferiorità quanto al sapere, capacità intellettuale e beni esteriori è un grave obbligo 3988.

Le persone sono i soggetti attivi e responsabili della vita sociale 4765; le esigenze sociali sono da annoverare tra i doveri principali dell'uomo d'oggi 4330.

Rifiuto di un'etica puramente individualista 4330.

Cf. C 4g (natura sociale dell'uomo), spec. C 4ga (destinazione dell'uomo alla vita sociale).

b. - La società e la sua responsabilità — L 5b

L'*ordine* sociale e il suo *progresso* debbono incessantemente orientarsi al bene delle persone; infatti l'ordine delle cose si deve adeguare all'ordine delle persone e non il contrario **4326** (4446s 4457 4580 4812 4815); ogni progresso deve osservare i limiti imposti dai principi immutabili che sostengono i momenti costitutivi e le relazioni essenziali di ogni persona umana 4580; i mezzi dell'agire sociale debbono corrispondere alla dignità umana 4771; all'uomo deve essere reso accessibile tutto ciò di cui egli ha bisogno per un'esistenza veramente umana 3165 4326.

L'ordine sociale deve essere sviluppato ogni giorno nella verità, nella giustizia e nella carità, deve trovare ogni giorno nella libertà un equilibrio più umano **4326**.

Soprattutto i cosiddetti *diritti umani* sono parte dei diritti che precedono la società umana; essa deve proteggere e rendere effettivi questi diritti 4551; cf. L 1c (il comando della ragione come legge naturale); ogni forma di discriminazione sociale o culturale deve essere superata 4329.

La *dottrina sociale* della Chiesa offre un riassunto di principi dottrinali, di criteri di giudizio, di norme e di moventi d'azione 4764; cf. C 4la (dottrina sociale della Chiesa).

Cf. C 4gd e L 5c (bene comune); C 4gb (fraternità, solidarietà e amore); C 4ge (scopo della comunità civile); C 4gf (natura della comunità civile); C 4gg (uguaglianza e disuguaglianza nella società); C 4ie (progresso); C 4kc (mutamenti contemporanei); L 1a (persona); L 5e e L 5f (principio di solidarietà e della sussidiarietà); L 5g (diritti dell'uomo); L 7 (ordinamento della società); L 9 (ordinamento della famiglia umana).

c. - Il bene comune — L 5c

Il *bene comune* abbraccia tutte quelle condizioni di vita sociale mediante le quali i singoli e i gruppi possono raggiungere più pienamente e più facil-

mente il proprio compimento **4326**; consiste nella tutela dei diritti della persona umana 3983 3985; è a servizio delle persone 4771.

Ciascuno deve contribuire secondo le sue capacità e i bisogni degli altri al bene comune 4330.

A motivo della reciproca crescente dipendenza a livello mondiale il bene comune abbraccia sempre più diritti e doveri che riguardano l'intero genere umano 4326 4330; i gruppi debbono tener conto dei bisogni e dei diritti degli altri gruppi e il bene comune dell'intera umanità 4326; i beni creati devono essere destinati al bene di tutti 4448.

Bene comune *economico*: l'obbligo di premurarsi del bene comune deriva dal carattere sociale della proprietà 3728; si deve provvedere per tutti i membri della società anche se in maniera diversa 3984; questa premura si deve estendere a tutto il mondo ([a]al di là del proprio popolo) 3732 3940 3956 [a]3983 [a]3989 3992-3994 4326 4330; casi particolari nei quali è impellente il rispetto per il bene comune 3737 3772 3938 3946 3951 3983 3988 3992.

Cf. C 4ge (scopo della società civile); C 4gd (bene comune); C 4gh (autorità nella società); C 4gi e L 5d (istituzioni); C 4gj (universale comunità dei popoli e istituzioni internazionali); L 5b (la società e la sua responsabilità); L 5e (principio di solidarietà); L 7-9 (ordinamento della società, stato e famiglia umana); L 11 (ordinamento della proprietà).

L 5d d. - ISTITUZIONI E LORO RADICARSI NELLA NATURA DELL'UOMO

Motivo, soggetto e fine di tutte le istituzioni sociali è e deve essere la persona umana ([a]nella lotta contro l'asservimento sociale e politico e nella tutela dei diritti fondamentali) **4325** 4326 [a]**4329**; istituzioni e leggi che concordano con la legge naturale e che si orientano al bene comune, garantiscono la libertà della persona e la sua promozione 4769.

Formazione di istituzioni. Da parte dei singoli sostegno di istituzioni pubbliche o private che vogliono migliorare le condizioni di vita degli uomini 4330; affinché i cittadini siano disposti a partecipare ai diversi gruppi della società devono trovare in questi gruppi dei valori 4331; questi valori debbono rendere idonei al servizio per gli altri 4331; spetta solo alle comunità unite mediante i legami della cultura e della religione – senza danno alla libertà dei loro membri – nutrire le convinzioni che riguardano la natura, l'origine e lo scopo dell'uomo e della società 4503.

Cf. C 4gi (istituzioni della società); G 7ab (Chiesa e società); L 5a (natura sociale dell'uomo).

L 5e e - IL PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ COME LEGGE SOCIALE FONDAMENTALE

Il principio di *solidarietà* è unito alla dignità dell'uomo come suo fondamento 4766, assieme al principio di *sussidiarietà* è esso stesso il fondamento su cui poggiano i criteri di un giudizio su situazioni sociali, strutture e sistemi 4767.

Le leggi fondamentali della vita sociale sono la *giustizia* e l'*amore* 3941 3973 (3978) (4326); la condivisione del sentire (la solidarietà) è la volontà stabi-

le e continua di premurarsi del *bene comune* 4817; la giustizia da sola non basta, se non rende possibile alla carità di plasmare la vita umana nei suoi vari ambiti 4684.

La *fraternità* umana e soprannaturale si mostra nel dovere della solidarietà, della giustizia sociale e dell'amore universale 4459; la *pace* è il frutto dell'amore ed espressione di una vera fraternità 4488; condivisione del sentire (solidarietà) è via contemporaneamente verso la pace e verso il *progresso* 4818.

Il dovere della giustizia e della carità viene sempre più adempiuto – : se ognuno secondo le proprie capacità e i bisogni degli altri contribuisce al bene comune 4330 (4766) (4818); – : se i membri di ogni società si riconoscono vicendevolmente come persone 4818.

S

Al *mutuo legame* di uomini e popoli corrisponde la condivisione del sentire (la solidarietà) come connotazione morale e sociale, come virtù 4817; il mutuo legame viene accolto come sistema dominante di valori e come categoria morale nel mondo d'oggi (nell'economia, cultura, scienza, amministrazione, religione) 4817; il dovere della solidarietà vale anche tra i popoli **4461**; alla solidarietà di tutti i popoli si contrappone l'esaltazione del proprio stato e della propria razza 4466.

La dottrina della Chiesa è diretta contro tutte le forme di «individualismo» sociale o politico 4766.

Circa la giustizia sociale come principio economico cf. L 7 (ordinamento della società), L 11 (ordinamento della proprietà).

Cf. C 4gc (giustizia e pace); C 4gb (fraternità, solidarietà e amore tra gli uomini); C 4kd (minacce e problemi del genere umano); C 4kf (ricerca della giustizia); C 4la (dottrina sociale della Chiesa); L 2e (virtù della carità); L 5c (bene comune); L 5f (principio di sussidiarietà); L 7 (ordinamento della società); L 9 (ordinamento della famiglia umana).

f. - Il principio di sussidiarietà come legge sociale fondamentale **L 5f**

Il principio di *sussidiarietà* è legato alla dignità dell'uomo come suo fondamento 4766; assieme al principio di *solidarietà* è il fondamento stesso su cui si fondano i criteri di un giudizio su situazioni, strutture e sistemi sociali 4767.

Al principio di sussidiarietà si deve orientare ogni classe sociale ([a]anche nella società mondiale) 3738 3943 3951 3966 [a]3995; mediante il principio di sussidiarietà vengono promosse iniziative private e associazioni a livello di base 3940 3943 3949s 3966 (4454); per la realizzazione dei fini stabiliti dai pubblici poteri debbono essere coinvolte le imprese private e le associazioni 4454.

L'autorità dello stato deve assicurare i diritti dei cittadini e le libere attività delle strutture intermedie mediante norme di legge 4483; non è permesso né alla pubblica amministrazione né a qualche società di sostituirsi alle iniziative e alle responsabilità di persone e di comunità intermedie al livello in cui esse possono agire o di annullare lo spazio di libertà a loro assolutamente necessario 4766.

La dottrina sociale della Chiesa è diretta contro tutte le forme di «collettivismo» 3726 4766.
Cf. C 4fc e L 1b (libertà); C 4la (dottrina sociale della Chiesa); L 5e (principio di solidarietà); L 8 (ordinamento dello stato).

L 5g

g. - I diritti dell'uomo

I diritti generali derivanti dalla dignità della persona umana sono inviolabili e non possono venir alienati 3957 4326; il potere statale deve garantire la libertà che protegge la dignità della persona umana 3250 4342; essa viene rispettata mediante [a]*il diritto alla proprietà privata* e mediante [b]*l'istituzione di associazioni a livello intermedio* [a]3949s [b]3966.
Il primo diritto della persona umana è il diritto alla vita 4552 4791; cf. L 3c e L 4d (corpo e benessere corporeo: vita).
Tra i diritti fondamentali dell'uomo riguardano la libertà personale, in particolar modo la libertà – : [a]*di seguire la propria coscienza*; – : secondo il metro della coscienza [b]*di professare in modo privato e pubblico la propria fede* [a]3250 [b]3961 [a]4240 [a]4326.
– : la libertà religiosa 4162 4240 4243 (4321) 4326 (4712); essa vale anche per l'agire in comunità religiose 4243;
– : la libertà da costrizione nell'accettazione della fede: nessuno deve essere costretto contro la sua volontà a ricevere il battesimo 647 698 773 781 (1998) 2552-2554 2557 3177; non si devono battezzare bambini contro la volontà dei genitori 1998 2552-2554 2557; Cristo non ha costretto nessuno con la violenza, ma cercò di convincere tutti con umili esortazioni 698;
– : la tolleranza nei confronti di convinzioni religiose di altri [a]e la protezione del culto da coloro che lo vogliono perturbare 480 698 772 [a]773 3176 (3250) 3251s 4328; viene condannato: [è contro la volontà dello Spirito Santo bruciare gli eretici] *1483*; si deve distinguere tra l'errore e la persona che erra, tra iniziative nel settore sociale e culturale e gli errori che vi emergono 3996s 4328; a questo principio si deve orientare la collaborazione con i non cattolici 3996;
– : il diritto di esprimere la propria opinione nella tutela dell'ordine morale e della comune utilità di tutti 3959 (4328); non c'è una illimitata libertà di pensare, scrivere e insegnare 2731 2850-2859 2875 *2979* 3252;
– : il diritto di scegliere liberamente il proprio stato di vita (matrimonio, sacerdozio, stato religioso) 3962 4326 (4455);
– : il diritto a fondare una famiglia e all'educazione 4326 (4455) 4712; i singoli diritti della famiglia: L 6a (diritto al matrimonio e alla famiglia e diritti della famiglia);
– : il diritto al lavoro 4326;
– : il diritto di assumere compiti sotto propria responsabilità 3947s 3964 3966 3972 3974;
– : il diritto a una formazione sufficiente e all'attività scientifica 3959s; il diritto all'adeguata informazione 3959 4326;
– : il diritto di stabilire e di cambiare la propria residenza (con le dovute limitazioni) 3967 3990;

– : il diritto al nutrimento, vestiario e abitazione 4326 (4712);
– : il diritto alla tutela della vita privata 4326 (4712);
– : il diritto alla buona fama e alla stima 4326.

Deve venir superata ogni forma di discriminazione sociale o culturale (a motivo del sesso, della razza, del colore, della posizione sociale, della lingua o della religione) (4198s) (4321) 4329; l'esclusione dai diritti fondamentali a motivo della razza o del colore rappresenta uno spregio dei diritti umani 4467; cf. C 4gg (uguaglianza e disuguaglianza nella società).

Viene accentuata la libertà della donna nel matrimonio 3709; a motivo della dignità della persona umana alle donne spettano compiti di governo 3975s.

Libertà da schiavitù: l'acquisto e la vendita di persone infrange i precetti della giustizia e dell'umanità 668 1495 2745s 4327.

Viene condannata la tortura nelle indagini giudiziarie 648; cf. anche i giudizi di Dio: L 2b (ossequio a Dio).

Costrizione psichica, condizioni di vita subumane, arresto arbitrario, deportazione, mutilazione, tortura, schiavitù, prostituzione, commercio di donne, commercio di ragazzi e condizioni di lavoro indegne feriscono l'inviolabilità della persona umana 4327.

Il ministero presbiterale non è da collocare tra i diritti umani; il battesimo non conferisce a nessuno il diritto di ottenere un ufficio pubblico nella Chiesa 4603; cf. K 8a (sacerdozio nella Nuova Alleanza).

(L'affermazione di un) vero e proprio diritto ad avere un bambino si oppone proprio alla dignità e alla natura del bambino 4806.

Cf. C 4fb (dignità dell'uomo).

h. - Il fondamento delle norme sociali in Dio **L 5h**

La comunione nella *Trinità* come motivo e base della comunità umana **4324**; nell'ordine sociale l'uomo deve riconoscere l'immagine della perfezione divina 3772 (3978).

La norma suprema della vita umana, secondo la quale *Dio* ordina la comunità umana, è la sua legge eterna, oggettiva e universale 4242.

Il creatore ha iscritto le leggi della vita sociale nella natura spirituale e morale dell'uomo 4323; i diritti fondamentali hanno come autore lo stesso Creatore e Padre 4628.

Cristo non è solo il redentore, ma anche il legislatore 1571; egli portò agli uomini la fratellanza per riconciliarli con il Padre 4488; la solidarietà umana si può realizzare veramente solo in Cristo 4488.

Lo *Spirito Santo* assiste lo sviluppo dell'ordine sociale in verità, giustizia, carità e libertà 4326.

Il *vangelo* è la fonte di tutta la verità e della dottrina morale 4207; il vangelo di Cristo annuncia e proclama la libertà dei figli di Dio, respinge ogni schiavitù, rispetta santamente la dignità della coscienza e la sua libera decisione, esorta a moltiplicare tutti i talenti umani per il servizio a Dio e per il bene dell'uomo e raccomanda tutti all'amore di tutti 4341; l'ordine morale del vangelo perfeziona ed eleva la legge morale che già appartiene alla natura umana 4759;

L'*autorità* sia ecclesiastica che civile procede direttamente da Dio 3151 3170.

I valori oggi particolarmente stimati sono di origine divina. In quanto procedono dalle facoltà dell'uomo concessegli da Dio sono molto buoni 4311; i principi spirituali per la costruzione della civiltà moderna possono solo fondarsi sulla fede in Dio 4424; criteri di giudizio, valori, abitudini di pensare, fonti ispiratrici e modelli di vita debbono corrispondere alla Parola e al piano salvifico di Dio 4575

La *pace* con Dio è l'ultimo fondamento della pace interiore e della pace sociale 4488.

Cf. C 4ga (natura sociale dell'uomo); C 4gb (fraternità, solidarietà e amore tra gli uomini); C 4gc (giustizia e pace); C 4gm (liberazione e cambiamento di strutture); C 4gn (Cristo e la comunità umana); L 1d (fondamento della legge naturale in Dio).

6. L'ordinamento del matrimonio e della famiglia

L 6a

a. - Il diritto al matrimonio e alla famiglia e i diritti della famiglia

Il *diritto al matrimonio* e alla fondazione di una famiglia 3702 3771 3962 4326 4455; diritto della famiglia a vivere e a svilupparsi 4712; i diritti della famiglia e dell'istituzione matrimoniale sono beni morali fondamentali 4807.

Dio dall'inizio ha creato la persona umana come uomo e donna: la loro unione produce la prima forma di comunità tra le persone 4312; la comunità domestica è precedente all'associazione di cittadini 3728; viene condannato: [la famiglia riceve il suo motivo d'essere dal diritto civile] 2891; l'ordine dell'amore e la sottomissione all'interno della famiglia 3707-3709; i diritti matrimoniali di uomo e donna sono eguali (778) 3144; cf. K 9ba (natura del matrimonio); nel fondare una famiglia uomo e donna hanno gli stessi diritti 3962.

Diritto e dovere della famiglia di educare e formare i bambini 3685 3690 3962 4326 4712: questo diritto precede il diritto dello stato 2891s 3690 3693; diritto di proteggere i minorenni con l'aiuto di appropriate istituzioni 4712; vengono esposti i principi dell'educazione religiosa 3685-3690; educazione a una cultura del cuore 4331.

Ulteriori *diritti della famiglia* sono il diritto – : all'intimità della vita matrimoniale e famigliare 4712; – : alla stabilità del legame matrimoniale 4712; – : alla libertà di fede 4712; – : alla sicurezza fisica, sociale, politica ed economica 4712; – : all'abitazione 4712; – : all'emigrazione per cercare migliori condizioni di vita 4712; – : alla rappresentanza delle proprie richieste davanti alle autorità pubbliche economiche, sociali e culturali 4712; – : a un onesto tempo libero 4712; – : (per gli anziani) a una vita degna e a una morte dignitosa 4712.

Viene condannato il lavoro di madri e di bambini a motivo del salario insufficiente del padre 3735 3737; un salario giusto deve anche considerare i bisogni della famiglia (3266) 3271 (3726) 3735 3938.

Cf. K 9ba (natura del matrimonio); L 5g (diritti dell'uomo).

b. - Amore coniugale e sessualità umana

L'*amore coniugale* è – : soprattutto un atto della libera volontà 4470; – : un amore totale pienamente umano 4471 4701s 4709; la totalità dell'amore coniugale corrisponde alle esigenze di una fecondità responsabile che nel suo orientamento alla procreazione di un uomo supera l'ordine puramente biologico 4702; l'amore coniugale deve essere – : fedele ed esclusivo 4472 4709; – : fecondo 4473; ogni compimento dell'atto coniugale rimane per sé orientato alla generazione di una vita umana 3717 4475 4709; l'atto coniugale – : è moralmente buono e pieno di dignità 4475; – : rimane legittimo anche nella prevedibile infecondità che non proviene dalla volontà dei coniugi 3718 4475; la maternità della donna rappresenta l'eccellente «parte» del comune essere genitori dei coniugi, ciò per cui nasce per il marito un obbligo particolare nei confronti della moglie 4834; cf. K 9ba (natura del matrimonio); K 9bb (beni del matrimonio); K 9bc (fini del matrimonio).

La *sessualità* viene compiuta veramente in maniera umana solo come parte costitutiva dell'amore con cui uomo e donna si legano l'un l'altro fino alla morte 4701; la totale donazione fisica di sé deve esere segno e frutto della totale donazione personale di sé 4701; il suo unico «luogo» è il matrimonio 4582 4703; l'istituzione del matrimonio consegue dal patto dell'amore coniugale che viene approvato pubblicamente come qualcosa di unico, per vivere in fedeltà nei confronti del piano del Dio creatore 4703; a motivo dell'inserimento di uomo e donna nel patto sponsale di Cristo con la Chiesa viene elevata la comunità di vita e d'amore coniugale 4704; cf. K 9ba (natura del matrimonio); K 9bd (peculiarità del matrimonio).

Vengono condannati – : il matrimonio a tempo, per prova 3715; – : [sussiste un diritto all'unione sessuale prima dell'inizio del matrimonio nel caso di una salda volontà di sposarsi e di un affetto in certo senso già coniugale] 4582; – : scioglimento di matrimoni 283; – : il trattenersi di presunte vedove presso il secondo marito dopo il ritorno del primo marito creduto morto 314; – : concezioni lassiste circa la peccaminosità di certi atti carnali *2060 2109 2148-2150*; la fornicazione tra celibi è un peccato (**mortale*) *835 *2148*; vengono condannate affermazioni lassiste circa il modo di confessare peccati nell'ambito del sesso *2044s 2150*.

Il *clero* e i *religiosi* non possono contrarre un matrimonio valido 1809; nel campo sessuale non c'è venialità di materia nel caso di una seduzione da parte del confessore 2013; concezioni lassiste condannate in questo settore *2026s*.

Viene condannato l'indulgente giudizio e la scusa di *rapporti omosessuali* 4583; secondo la loro intima natura non sono ordinati e non possono in nessun modo venir approvati 4583.

Masturbazione: L 3c (diritti e doveri in rapporto al corpo e al benessere corporale).

Educazione sessuale. Circa la giusta maniera dell'educazione sessuale 3697;

viene condannata la coeducazione 3698; vengono condannati libri osceni 1857.

Cf. C 4fd (orientamento dell'uomo all'amore); C 4fe (la persona umana come donna o uomo); C 4g (natura sociale dell'uomo); G 4ba (vocazione dei fedeli alla santità); G 4bb (vie di santificazione); G 6cc (missione e compito dei laci nel matrimonio e nella famiglia); K 9 (sacramento del matrimonio); L 2e (virtù della carità); L 2f (unione con Dio).

L 6c c. - La trasmissione della vita umana nel matrimonio

Viene esplicato il *bene della prole* 3704s; spetta ai genitori la decisione circa il numero dei loro figli 4455; vengono condannati ordinamenti di governi o di altre autorità pubbliche che vogliano limitare questa libertà 4711; cf. L 8 (ordinamento dello stato).

A motivo del peculiare carattere della persona umana la trasmissione della vita umana mostra un carattere peculiare 4791; essa richiede una cosciente cooperazione dei coniugi con il fecondo amore di *Dio* (4324) 4792.

Dal momento del concepimento o della formazione dello zigote la vita di ogni creatura umana deve venir rispettata senza limiti 4792s (4807); nessuno ha il diritto di uccidere una creatura umana innocente 4792.

La trasmissione della vita umana deve avvenire *nel matrimonio* mediante atti propri ed esclusivi dei coniugi 4792; una procreazione responsabile può unicamente sgorgare dal matrimonio 4799 4802; la procreazione che nel cuore non è intenzionalmente frutto dell'atto coniugale viene privata della sua necessaria perfezione 4802.

Il bambino ha il *diritto* di venir concepito nel matrimonio, di venir protetto dal corpo della madre, di nascere e di venir educato; solo così può riconoscere la propria identità e portare a maturità la propria formazione umana 4799, l'affermazione di un vero e proprio diritto ad avere un bambino si contrappone alla dignità e alla natura del bambino 4806.

La *diagnostica prenatale* è permessa se rispetta la vita e l'incolumità dell'embrione e del feto umano e se è orientata alla protezione e alla cura del singolo embrione 4794; si deve condannare ogni promozione di una connessione della diagnostica prenatale con l'aborto oppure la costrizione di assoggettarsi a una diagnosi prenatale nell'interesse dell'eliminazione di feti con malformazioni o malattie ereditarie 4794.

Interventi terapeutici sugli embrioni umani sono permessi se rispettano la vita e l'incolumità dell'embrione e non comportano pericoli sproporzionati 4795; interventi non direttamente terapeutici, ricerche ed esperimenti su embrioni umani non sono permessi 4796.

Procreazione artificiale. I beni fondamentali connessi con i metodi della procreazione artificiale sono la vita della creatura chiamata all'esistenza e il carattere singolare della trasmissione di questa vita nel matrimonio 4791; la possibilità di una procreazione senza l'unione sessuale non significa automaticamente la sua liceità morale 4791; non è permessa la fecondazione artificiale 3323 3953; nella trasmissione della vita umana non è permesso a nessuno di usare i metodi permessi per le piante e gli animali 4791.

Embrioni prodotti *in vitro* sono da considerare come creature umane ed esseri soggetti di diritti; non si devono produrre come *materiale biologico* per fini di ricerca 4797; tentativi o propositi di fecondazione tra cellule germinali di uomini e di animali e di gestazione di embrioni umani in uteri di animali contraddicono la dignità della creatura umana e il diritto di ogni persona di essere concepita e di nascere nel e dal matrimonio 4798; contraddice l'onorabilità dei costumi la generazione di embrioni mediante *divisione gemellare*, clonazione e partenogenesi, il surgelamento di embrioni (criobiologia) 4798; alcuni tentativi di intervenire nell'eredità cromosomica o genetica contraddicono la dignità della creatura umana e la sua incolumità e identità 4798.

La fecondazione *eterologa* contraddice l'unità del matrimonio, la dignità dei coniugi, la vocazione propria dei genitori e il diritto del bambino 4800.

S

La *maternità surrogata* non è moralmente lecita 4801.

La fecondazione artificiale omologa produce oggettivamente una separazione tra i beni e i significati del matrimonio 4802; all'interno dello spazio del matrimonio può essere ammessa se il mezzo tecnico non sostituisce l'atto coniugale 4803; l'inseminazione omologa in vitro è in sé illecita 4803; non viene di fatto né raggiunta né intenzionalmente ricercata come espressione e frutto di un atto proprio dell'unione coniugale. Priva oggettivamente la procreazione della persona umana della perfezione ad essa caratteristica 4803; il metodo omologo FIVET deve essere moralmente distinto da una procreazione al di fuori del matrimonio 4803.

L'*arte medica* deve essere orientata al sostegno dell'atto coniugale 4805.

La legislazione statale provocata dal *progresso biomedico* si deve orientare alle norme fondamentali della legge morale 4807; in ciò si deve mirare a un ampio consenso sociale 4807; quando leggi statali approvano metodi illeciti della tecnica, si deve premere per il cambiamento della legge o prestare *resistenza passiva* 4807.

La prole può essere evitata mediante la continenza, se ambedue i coniugi sono d'accordo 3716; è permesso regolarsi secondo i tempi di infertilità come una possibilità data dalla natura 3148 3748 4477s; viene condannata la prevenzione del concepimento nel matrimonio (**mediante l'aiuto di strumenti artificiali*) 2715 2758-2760 2791-2793 *2795 3185-3187 3634 *3638-3640 3716-3718 *3917a; sono sempre illeciti i mezzi che impediscono direttamente il concepimento togliendo al processo generativo il suo corso naturale 4478; sono da condannare misure delle pubbliche autorità prese a favore della contraccezione, della sterilizzazione e dell'aborto 4711; cf. L 8 (ordinamento dello stato); comportamento della donna in situazioni di conflitto 2715 2758 3634 3718.

L'interrogativo della liceità – : del *coito interrotto* 3660-3662; – : dell'*amplexus reservatus* 3907; viene condannata la diretta interruzione di una gestazione già iniziata 4476.

Sterilizzazione e *aborto* vengono condannati: L 4d (corpo e benesssere corporale).

Cf. K 9b (concetto del matrimonio); L 3c e L 4d (corpo e benessere corporeo).

L 7

7. L'ordinamento della società

La società civile è una società perfetta secondo la specie e anche secondo il diritto 3168 3170 3685; cf. C 4gf (natura della comunità civile).

Lo *scopo* della comunità civile è – : procurare per la vita quella piena sufficienza che l'uomo da solo non può ottenere 3165 (4326); – : promuovere il perfezionamento naturale ([a]*il bene*) dell'uomo 3772 3782 [a]4326; – : provvedere al bene comune ([a]*regolando il contesto delle attività dei singoli*) 3772 [a]3782 3936 (4342) (4483) (4629); l'ordine sociale e il suo progredire debbono orientarsi al bene delle persone **4326** (4446s 4457 4580 4812 4815); cf. C 4ge (fine della comunità civile).

Agli uomini nella società si addiçe fondamentale *uguaglianza* a motivo della loro dignità ([a]*a motivo della loro somiglianza a Dio, della medesima natura e della medesima origine*) e [b]*della loro vocazione divina* ([c]nonostante la differenza delle razze) [b]3130 [c]3977 3980 3988 [ab]4329; la dignità umana e i diritti [a]*e i doveri* che ne derivano spettano a tutti gli uomini allo stesso modo [a]3957 4199 [a]4326; cf. C 4gg (uguaglianza e disuguaglianza nella società).

Nella comunità umana al diritto naturale di una persona corrisponde il dovere delle altre di riconoscere questo diritto 3970s 3977.

Parità degli uomini riguardo ai diritti e ai beni della cultura terrena (tenendo conto della dignità della persona umana), particolarmente in relazione [a]*all'indipendenza politica di un popolo*, [b]*ai diritti delle minoranze nazionali*, [c]*ai diritti e ai doveri delle donne nello stato*, [d]*alla distribuzione della proprietà* [a]3255 [d]3949 3974 [c]3976 3988 [b]3989, all'*aumento dei beni* 3255; cf. L 5g (diritti dell'uomo).

I *diritti dell'uomo* debbono venir protetti ed essere resi effettivi dalla società umana 4551; l'ordinamento giuridico della società deve riconoscere la libertà di coscienza in ambito religioso 4240; si deve erigere una comunità di uomini in cui ognuno senza distinzione di razza, di religione o di nazione possa vivere umanamente, libero da schiavitù 4460; la discriminazione sociale o culturale nei diritti fondamentali della persona a motivo del sesso, della razza, del colore, della posizione sociale, della lingua o della religione deve essere eliminata 4199 **4329** 4460 4467.

La *disuguaglianza* dei poteri nella società procede da Dio 3131; l'ordine sociale deve essere sempre più plasmato nel senso di un'armonia sempre più umana 3973.

Uguaglianza e partecipazione ai compiti direttivi come forme di dignità e di libertà umana 4501.

Il diritto di fondare *associazioni* è stato dato da Dio 3739s 3771 (3937) 3966; l'uomo ha il diritto di agire nelle associazioni con propria responsabilità 3947s 3964 3966 3972 3974; questa libertà presso i socialisti viene limitata 3939.

Formazione di istituzioni: L 5d (istituzioni).

Vien dato il benvenuto alla creazione e al modo di azione dei *sindacati* 4773

La *giustizia sociale* è il principio economico direttivo che esige dai singoli ciò che è necessario per il bene comune 3732 3737-3741 3774 3941 (4459 4776 4818); la giustizia sociale comanda che alla crescita economica si unisca

sempre anche una crescita nel settore sociale 3944 (4441); giustizia sociale come concetto di vita e come impulso allo sviluppo integrale dei popoli (latino-americani) 4482; cf. L 11 e L 12 (ordinamento della proprietà/dell'economia).

Liberazione e cambiamento di strutture. Deve essere scopo della lotta contro le ingiustizie un nuovo ordine sociale e politico che concordi con le esigenze della giustizia 4774; la libertà esige condizioni di natura economica, politica e culturale che rendano possibile il suo pieno esercizio 4750; si devono creare e assicurare le condizioni per l'esercizio della vera libertà umana 4754; il cambiamento nelle strutture latino-americane ha come condizione la riforma politica 4483; un processo di liberazione senza rispetto della libertà personale non può avere successo 4754 4771; cf. C 4gm (liberazione e cambiamento di strutture).

S

La liberazione (nel senso del *vangelo*) è inconciliabile con l'odio verso il prossimo, compreso sia individualmente che collettivamente, anche verso i nemici 4773; il necessario cambiamento di ingiuste strutture sociali, politiche ed economiche deve essere accompagnato da un cambiamento della libertà personale e collettiva 4633; l'originalità del messaggio cristiano non consiste nel cambiamento delle strutture, ma nella sollecitazione alla conversione dell'uomo, cosa che richiede poi un cambiamento delle strutture 4481; cf. F 2b (conversione e giustificazione); G 3cd (Chiesa ed evangelizzazione).

Progresso. Alla libertà civile debbono aggiungersi progressi sociali ed economici affinché i cittadini pervengano a un giusto sviluppo come persone e prendano il posto a loro adeguato nella comunità dei popoli 4441; ciò che gli uomini fanno per raggiungere la giustizia, la fraternità e l'ordine umano nei rapporti sociali ha maggior valore dei progressi tecnici **4335**; i valori della libertà, della responsabilità e della vita spirituale garantiscono un progredire dell'uomo verso la perfezione 4505; i *laici* debbono contribuire a loro modo al progresso generale 4162; cf. C 4ie (progresso); G 6cb (missione e compito dei laici nel mondo).

Progresso e *pace*: lo sviluppo integrale dell'uomo (**il passaggio da condizioni meno umane a condizioni più umane*) è il nuovo nome della pace 4485 *4486; il vero progresso dell'uomo consiste nella pace e nella giustizia 4579; solidarietà è la via verso la pace e il progresso 4818; cf. C 4gc (giustizia e pace); C 4ie (progresso); L 5e (principio di solidarietà).

False concezioni del progresso: sovrabbondanza non necessaria di beni materiali per certi gruppi 4811; cultura consumistica come cultura dell'«usa e getta» e della «spazzatura» 4812; il libero gioco della concorrenza non porterà a raggiungere il progresso 4454; cf. C 4ie (progresso).

Nella misura in cui il progresso può contribuire a un ordine migliore della società umana ha un grande significato per il regno di Dio **4339**; sussistono strettissimi legami tra *evangelizzazione* e promozione umana o progresso e liberazione 4579; l'evangelizzazione non significa trascurare la giustizia, la liberazione, il progresso e la pace, ma la loro promozione 4579; cf. C 4ie (progresso); G 3cd (Chiesa ed evangelizzazione).

La *pace* è – : opera della giustizia 4486; – : un compito continuo 4487;

comunità civile); C 4gg (uguaglianza e disuguaglianza nella società); C 4gl (malessere nella società a motivo del peccato umano); C 4gm (liberazione e cambiamento di strutture); C 4ie (progresso); C 4kd (minacce e problemi del genere umano); C 4ke (poveri); C 4l (dottrine sociali moderne e dottrina sociale della Chiesa); D 4c (strutture peccaminose della società); G 7ab (Chiesa e società); L 5b (la società e la sua responsabilità); L 5d (istituzioni); L 5e e L 5f (principio di solidarietà e di sussidiarietà); L 8-13 (ordinamento dello stato, della famiglia umana, del lavoro, della proprietà, dell'economia, della cultura).

8. L'ordinamento dello stato

L 8

L'*uomo* è più antico dello *stato*, motivo per cui non è l'uomo per lo stato, ma lo stato per l'uomo ([a]*viene respinta un'interpretazione troppo liberale di questo principio*) 3265 3728 [a]3772 3949.

La *legge umana* opera nella società la stessa cosa che la legge naturale opera nei singoli uomini 3248; nella legge umana si tratta di prescrizioni del *potere statale* che stabilisce pratiche che non conseguono direttamente dalla legge naturale 3248; cf. L 1c (il comando della ragione come legge naturale).

Necessità, legittimità e limiti dell'autorità statale: C 4gh (autorità nella società).

Principi per l'intervento dello stato nella vita sociale. L'esercizio dell'autorità politica ha come unico scopo il bene comune 3940 3983 (4342) 4483 (4629); cf. C 4gd e L 5c (bene comune).

Il compito più importante dello stato è di rendere possibile ai cittadini l'esercizio dei loro diritti e doveri 3985; una parte di cittadini quanto più grande possibile deve essere resa partecipe in vera libertà dell'amministrazione pubblica 4331; è da promuoversi la creazione di meccanismi per la partecipazione e la legittima rappresentanza della popolazione 4484; uguaglianza e partecipazione ai compiti direttivi come forme di dignità e libertà umana 4501; i *diritti umani* più importanti debbono trovare accoglienza nella costituzione dello stato 3986; ogni governo deve riconoscere i diritti fondamentali della persona e della famiglia e le esigenze del bene comune 4342; i diritti e le libertà inalienabili dei cittadini debbono essere resi sicuri, stabili ed effettivi con norme giuridiche 4483; la discriminazione tra credenti e non credenti introdotta da certi governi di stato significa mancanza di rispetto dei diritti fondamentali della persona umana 4321; per i credenti la Chiesa richiede libertà di azione 4321; inattività colpevole dei responsabili dello stato 4772.

La società civile ha un *diritto all'educazione*, tuttavia non assoluto e non antecedente al diritto della famiglia 2891s 3685 3690-3696; non ha il diritto di sciogliere il legame del matrimonio ([a]*nepppure in matrimoni legali e naturali*) 2992 (3190-3193) [a]3724; lo stato ha il diritto di possedere mezzi di produzione 3951; non può sopprimere il diritto alla proprietà e all'eredità 3728.

L'aumento delle nascite può muovere le pubbliche autorità a diffondere infor-

mazioni ai cittadini e a prendere opportune misure, ma le prescrizioni della legge morale e la libertà dei coniugi devono essere tutelate 4455.

Spetta ai *cittadini* – : scegliere la forma della cosa pubblica e di regolarla 3173 3253s; – : scegliere i loro governanti 3928; – : collaborare attivamente in faccende della cosa pubblica ([a]*ciò che in forza della dignità della persona umana spetta anche alle donne*) 3174 3968 [a]3975s; – : aderire ai sindacati 3740 3973.

Principio di sussidiarietà: L 5f; i poteri pubblici debbono evitare un'illimitata socializzazione dei beni e di stabilire con leggerezza il piano economico 4454; le libere attività delle strutture intermedie debbono essere assicurate in modo efficace e continuo con norme legali 4483.

Vengono condannate affermazioni che concedono al potere statale potere illimitato *2939* 3782s 3785; l'autorità pubblica non ha potere diretto sulle membra dei suoi sudditi (3272) 3722 3760-3765; non è compito né dello stato né dei partiti politici imporre qualche ideologia usando mezzi che sboccherebbero nella dittatura degli spiriti 4503; sono da condannarsi – : l'uccisione di innocenti per ordine della pubblica autorità 3790; – : tortura, rapimenti, persecuzione di persone che la pensano diversamente o ne sono sospettati e l'esclusione dalla vita politica per motivi ideologici 4629; – : l'arbitrarietà della polizia 4772; – : misure coercitive a favore della contraccezione, della sterilizzazione e dell'aborto 4711; non spetta alla società o all'autorità pubblica riconoscere il diritto alla vita ad alcuni, e toglierlo ad altri 4552; una sentenza di morte eseguita dal potere secolare è permessa, se ciò non avviene per motivo di odio, ma in forza di una sentenza giudiziale e con prudenza 795; cf. L 4d (corpo e benessere corporeo del prossimo); L 5g (diritti dell'uomo).

Principi per la *resistenza* contro l'*abuso* del potere statale ([a]*si sconsiglia la sollevazione*, [b]*viene respinto il tirannicidio*) [b]1235 [a]3132 [a]3170 3252s 3775s 4453; uso della violenza nei confronti di un dominio violento evidente e di lunga durata dal quale i diritti fondamentali della persona umana vengono violati e vengono inflitti pesanti danni al bene comune di uno stato 4453.

Stato e *Chiesa*: G 7ba; le nazioni debbono riconoscere la vera libertà della Chiesa per l'adempimento della sua missione 4342.

Cf. C 4gd e L 5c (bene comune); C 4gh (autorità nella società); L 1ef (coscienza e autorità); L 5g (diritti dell'uomo); L 5h (fondamento delle norme sociali in Dio); L 7 (ordinamento della società); L 11 (ordinamento della proprietà).

L 9

9. L'ordine della famiglia umana

Spetta allo stesso modo a tutti i popoli la dignità umana e i diritti che ne risultano 4199; tutti i popoli sono *una sola* comunità, hanno *una sola* origine e *un solo* ultimo fine: Dio 4195; cf. C 1h (Dio come fine del mondo).

Che uomini e popoli si sentano uniti gli uni gli altri è da constatare come un valore morale 4817; l'interdipendenza viene accolta come sistema predominante di valori e come categoria morale nel mondo d'oggi (nell'economia, nella cultura, scienza, amministrazione, religione) 4817.

I beni creati devono tornare a vantaggio di tutti 4448 4818; la medesima dignità delle persone, la giustizia sociale e la pace sociale e internazionale richiedono condizioni di vita più umane e giuste; disuguaglianze troppo grandi tra i popoli devono venir smantellate 4329.

Dall'interdipendenza a livello mondiale consegue che oggi il *bene comune* comprende più diritti e doveri riguardanti l'intero genere umano 4326; i gruppi della società debbono tener conto del bene comune dell'intera famiglia umana 4326; la concessione di aiuti per l'economia non deve essere condizionata a programmi contro la procreazione e per la sterilizzazione e l'aborto 4711.

La condivisione del sentire (*solidarietà*) è per i popoli la via verso la *pace* e il *progresso* 4818; *cooperazione* come atto proprio della condivisione del sentire (solidarietà) tra uomini e popoli 4818; il progresso della singola persona deve unirsi al progresso del genere umano ([a]*affinché tutti gli uomini pervengano a condizioni di vita più umane*) [a]4447 4458; per questo deve essere trovato un nuovo umanesimo 4447 4457; tutti gli uomini debbono superare le discordie tra le nazioni e le razze e dare alle legittime associazioni umane interna stabilità 4342; i cristiani e i musulmani debbono insieme proteggere e promuovere la giustizia sociale, i beni morali e la pace e la libertà per tutti gli uomini 4197; la pace tra gli stati mediante l'impegno per il *disarmo* 3991 4422.

Viene elevata nell'interesse di tutti la richiesta di una *società mondiale* 3956 3992s; si deve erigere una comunità di uomini in cui ognuno senza distinzione di razza, religione o di nazione possa veramente vivere umanamente 4460.

Il bene generale dell'intera famiglia umana richiede un'*autorità mondiale* 3992s 3995; l'organizzazione delle Nazioni Unite come via obbligatoria della civiltà moderna e della pace mondiale 4421.

Un popolo può richiedere per sé l'indipendenza politica 3255 3976.

Cf. C 4gb (fraternità, solidarietà e amore); C 4gc (giustizia e pace); C 4gd e L 5c (bene comune); C 4gj (comunità universale dei popoli e istituzioni internazionali); C 4gk (diritto dei popoli); C 4ie (progresso); C 4kd (minacce e problemi del genere umano); C 4ki (umanesimo cristiano come vero umanesimo); L 5e (principio di solidarietà).

S

10. L'ordinamento del lavoro

a. - L'uomo come soggetto del lavoro — L 10a

Il fondamento primo per il significato del lavoro è l'uomo come suo soggetto 4690; il lavoro serve all'uomo, non l'uomo al lavoro 4690s; il lavoro è un bene per l'uomo, poiché l'uomo mediante esso non solo trasforma la natura, ma diventa più uomo 4335 4338 4692; il suo significato soggettivo supera il suo senso oggettivo 4690; ogni lavoro deve essere stimato a motivo della dignità della persona che lo compie 4690; è l'errore di un capitalismo primitivo trattare l'uomo come strumento e non in corrispondenza alla vera dignità del suo lavoro 4691.

Cf. C 4i (l'operosità umana); L 3d e L 4e (lavoro e beni materiali).

L 10b b. - Il capitale a servizio del lavoro

Al lavoro spetta un significato maggiore che al capitale 4693 4695; questo principio tocca direttamente il processo di produzione: il lavoro è la principale causa produttiva, il capitale solo lo strumento o la causa strumentale 4693.

Il capitale non deve essere separato dal lavoro e non deve essere contrapposto né il lavoro al capitale né questo al lavoro 4695; l'antinomia tra il lavoro e il capitale deve essere superata 4695.

Il *possesso*, soprattutto la proprietà di *mezzi di produzione*, viene acquisita mediante il lavoro per servire al lavoro. I mezzi di produzione non debbono venir considerati come capitale contrapposto al lavoro 4697.

Cf. L 11 (L'ordinamento della proprietà).

L 10c c. - Lavoro salariato

Il lavoro salariato non è in sé ingiusto 3733 (3938); il lavoro non può essere ritenuto una merce 3935; nei contratti di lavoro si deve tener presente la dignità della persona umana 3935s; gli operai non debbono venir considerati come una cosa senza intelligenza e libertà 3974; viene consigliato il regolamento dei contratti di lavoro mediante contratti collettivi come pure mediante la condeterminazione degli operai 3733 3938 3947s; spetta ai cittadini associarsi in sindacati 3740 3937; vien dichiarata benvenuta la creazione e il modo di azione dei sindacati 4773.

Principi per il giusto calcolo del lavoro salariato (tra cui [a]*il sostentamento della famiglia*, [b]*la situazione economica dell'impresa*, [c]*il bene comune*) ([a]3266) 3269s [a]3271 ([a]3726) 3733 [a]3735 3736 [c]3737 3773 3935 [abc]3938 3944s [c]3946 [a]3964.

Cf. L 10a (l'uomo come soggetto del lavoro)

L 11 **11. L'ordinamento della proprietà**

Giustizia nell'acquisto e nel possesso. Il *diritto al possesso* e alla proprietà si fonda sulla legge divina e naturale 3133 3265s 3271 3726 (3728) 3771 3935 3938 3943 3949-3951 3965; diritto alla proprietà privata 4696; serve alla dignità della persona umana 3950 3965; viene accentuato come diritto fondamentale dell'uomo soprattutto per popoli oppressi 773 1495 2746; mai la tradizione cristiana ha considerato il diritto alla proprietà come assoluto e inviolabile 4696; vengono condannate affermazioni che contendono a un peccatore il diritto al possesso e all'eredità *1121-1125 1154 1165 1230*; la proprietà non è di ostacolo alla salvezza dell'uomo 797.

Il diritto al possesso ha un carattere *individuale* e un carattere *sociale* (3267) 3726 3728 3773 3935 3938 3942 3952 3965 4696; preminenza del carattere sociale 3942 4449s 4696; ogni uomo ha il diritto di ricevere dalla terra ciò

che è necessario per lui; sono da subordinare a questa norma tutti gli altri diritti, anche il diritto alla proprietà 4448; la proprietà privata non concede a nessuno un diritto tale che sia supremo e non sottoposto a condizione alcuna 4449; a nessuno è permesso di riservare beni che egli possiede in sovrabbondanza unicamente per fini privati, mentre altri mancano di cose necessarie per sopravvivere 4449; non è permesso in nessun modo che cittadini con enormi redditi che provengono loro da mezzi e lavoro del loro popolo, depositino unicamente per il loro vantaggio una grande parte di essi all'estero 4450; i ricchi, come protettori dei più deboli, debbono essere disposti a condividere con loro quanto possiedono 4818; il *bene comune* richiede talora un'*espropriazione* della proprietà terriera 4450; è da evitare sia [a]*l'individualismo* che [b]*il collettivismo* [ab]3726 [a]3741 [a]4330 [ab]4766; il comunismo abbatte il diritto alla proprietà 2786.

È da distinguersi dalla proprietà l'*uso* dei beni 3267 3727; l'uso dei beni (materiali) creati da Dio per l'utilità di tutti spetta a tutti 3267 3942 3951 (4448); mediante l'abuso o il non uso il diritto alla proprietà non va perduto *1126s 1137s 1166 1168* 3727; l'autorità pubblica non può sopprimere il diritto alla proprietà, ma può solo regolarne l'uso e armonizzarlo con il bene comune 3271 3728 3935s.

Il possesso, particolarmente la proprietà dei *mezzi di produzione*, viene acquisito mediante il *lavoro* per servire al lavoro. I mezzi di produzione non possono venir considerati come capitale che si contrappone al lavoro 4697; l'*utilizzo sociale* dei mezzi di produzione non deve essere escluso 4697; la semplice espropriazione dei mezzi di produzione (del capitale) non è sufficiente perché avvenga in modo dovuto il loro utilizzo sociale 4698; il trasferimento dei mezzi di produzione alla proprietà dello stato secondo la dottrina del collettivismo non significa ancora l'utilizzo sociale di questa proprietà 4699; l'utilizzo sociale ha come premessa che ognuno giustamente possa ritenersi comproprietario di quel grande «banco di lavoro» in cui egli lavora assieme ad altri 4699.

Titoli dell'acquisto di proprietà – : presa di possesso di una cosa che non appartiene a nessuno 3730; – : elaborazione (così che alla cosa perviene un nuovo aspetto o un valore maggiore) 3730; – : lavoro personale ([a]*che però non è il solo titolo legittimo*) 3265 3268s 3731 [a]3732 3773 (3945); problema del giusto salario: L 10c (lavoro salariato); – : diritto d'eredità ([a]*che non può essere soppresso dallo stato*) *1122s* [a]3728; – : la prescrizione, supposta la buona fede 816.

Offesa della proprietà. Il furto e la rapina sono proibiti da Dio 3133; i depredatori di naufraghi vengono scomunicati come fratricidi 706; vengono condannate affermazioni lassiste che – : favoriscono il furto *1368 2136-2138*; – : peccano contro la giustizia nell'esecuzione di obblighi ecclesiastici *2028-2030 2040-2042 2053-2055 2063 2147 (2154)*; – : giustificano la corruzione di un giudice *2046*; – : negano l'obbligo della riparazione *1115 2040 2053 2138s*.

Giustizia negli affari. Con un *prestito* non si deve ottenere un guadagno [a]*eccetto per motivo di titoli* 2546 [a]2548 3105; giustificazione del guadagno dai titoli 2743 3106s; principi per stabilire la lecita entità del guadagno 3108s.

La *pretesa di interessi* viene definita come ricerca di guadagno dall'uso di una cosa che non porta nessun frutto senza lavoro, senza spesa, senza rischio 1442 (2546); vengono condannati – : la pretesa di interessi [a]*e contratti simili* 280s 716 747 [a]753 [a]764 906 *2062* [a]*2140 2141s* 2722-2724; – : guadagni da cambi 1981s; affari permessi (particolarmente i [a]*montes pietatis*) 828 1355-1357 [a]1442-1444 2548-2550.

Cf. C 4gd e L 5c (bene comune); C 4la (dottrina sociale della Chiesa); L 4e (doveri e diritti in rapporto al lavoro e ai beni materiali); L 4f (responsabile rapporto con i beni creati); L 5e (principio di solidarietà); L 10b (il capitale al servizio del lavoro); L 12 (ordinamento dell'economia).

L 12

12. L'ordinamento dell'economia

Ogni uomo ha il diritto di ricevere dalla terra ciò che gli è necessario; debbono essere subordinati a questa norma tutti gli altri diritti, anche i diritti alla *proprietà* e al *libero commercio* 4448.

Compito dei pubblici poteri è di evitare un'illimitata *socializzazione* dei beni e di stabilire con leggerezza il piano economico 4454.

Nel *libero commercio* non è insita per sé una legge di giustizia. I prezzi che vengono stabiliti in *libero accordo* possono avere conseguenze ingiuste (*liberalismo*) 4463; la norma del libero commercio non è più sufficiente se nel regolamento dei rapporti statali tra *tutti* i popoli viene applicata indipendentemente dal grado della diversità della loro situazione economica 4463; è invece d'utilità se i i partner non si differenziano troppo uno dall'altro nella loro situazione economica 4463; sperequazioni economiche troppo grandi tra i popoli debbono venir eliminate 4329; l'assenso di partner che si differenziano troppo l'uno dall'altro nelle loro premesse materiali non è affatto sufficiente a garantire la giustizia dei *contratti* 4464.

La concezione del *capitalismo* rigido deve continuamente essere rielaborata per venire migliorata tenendo conto dei diritti dell'uomo 4698; il libero gioco della *concorrenza* non potrà assicurare il successo dello sviluppo 4454; la concorrenza deve venir limitata mediante misure per cui diventa veramente giusta, morale e degna dell'uomo 4465; il progresso non significa solamente la crescita dell'economia 4447; la giustizia sociale esige che con la crescita economica sia unita sempre anche una crescita a livello sociale 3944 (4441); il puro accumulo di beni e di prestazioni di servizi non produce la felicità umana 4811; è un errore del capitalismo primitivo trattare l'uomo come strumento e non in corrispondenza alla vera dignità del suo lavoro 4691

Vengono condannate le concezioni secondo le quali il movente principale per favorire il progresso economico è il profitto, che la libera concorrenza è la norma suprema dell'economia e che la proprietà privata di mezzi di produzione è un diritto assoluto senza limiti e senza obbligo sociale 4451; viene condannato - : un liberalismo senza freni 4451; – : l'«imperialismo internazionale del capitale finanziario» 4451.

Cf. C 4gd e L 5c (bene comune); C 4gj (comunità universale dei popoli e istituzioni internazionali); C 4ie (progresso); C 4kd (minacce e problemi del genere

umano); C 4l (dottrine sociali moderne e dottrina sociale della Chiesa); L 7-11 (ordinamento della società, dello stato, della famiglia dell'umanità, del lavoro, della proprietà).

13. L'ordinamento della cultura L 13

S

I principi spirituali per la costruzione della civiltà moderna possono poggiarsi solo sulla fede in *Dio* 4424; *Gesù* richiede una sequela che abbraccia l'uomo intero, tutti gli uomini, il mondo intero 4614; la cultura umana o le culture debbono venir evangelizzate e così rinascere 4576 4578; il vero *progresso* deve basarsi sull'*amore* verso Dio e verso il prossimo 4815; i cristiani debbono realizzare quella *civiltà dell'amore* che è un riassunto dell'intera eredità etico-culturale del vangelo 4776 (4815); alla base di una cultura consumistica come cultura dell'«usa e getta» e della «spazzatura» c'è una falsa concezione del progresso 4812.

Umanesimo cristiano come vero umanesimo: C 4ki.

La *gioventù* ha il compito di reintrodurre continuamente il senso della vita, di rinnovare le culture e lo spirito; deve essere una riattualizzazione della vita 4491.

Gli uomini, particolarmente i ragazzi, debbono venir *educati* a una cultura del cuore 4331; lavoro educativo 4776.

La *ricerca* metodica in tutte le discipline deve procedere in conformità con le norme morali 4336.

Cf. C 1ic (autonomia delle realtà terrene); C 4i (operosità umana); part. C 4id (ricerca e scienze umane); C 4ie (progresso); C 4l (dottrine sociali moderne); G 3cd (evangelizzazione e cultura); G 7ae (Chiesa e cultura); L 1eb (formazione della coscienza); L 2e (virtù della carità); L 2f (unione a Dio); L 5b (la società e la sua responsabilità); L 5h (fondamento delle norme sociali in Dio); L 7 (ordinamento della società); L 9 (ordinamento della famiglia umana).

14. L'ordinamento della Chiesa L 14

I principi dell'ordinamento della Chiesa e gli obblighi che ne derivano sono tematizzati nei capitoli sulla Chiesa (G) e l'ufficio ministeriale ecclesiastico (H). Cf. part. G 3ab (unità della Chiesa come unità nella molteplicità); G 3ad (Chiesa da e in Chiese); G 3ae (Chiesa come società costituita giuridicamente); G 4a (appartenenza alla Chiesa); G 4b (vocazione e missione della comunità dei fedeli); G 4bg (fedeli e autorità della Chiesa); G 5 (i laici e la Chiesa); G 7 (rapporto della Chiesa con il genere umano, la società, la cultura, lo stato e le istituzioni internazionali); H 1 (origine e peculiarità dell'ufficio ministeriale ecclesiastico); H 2 (ministero pastorale dei vescovi); H 2a (diritto della

Chiesa di punire la disobbedienza); L 2c (virtù della fede); L 2f (unione con Dio: obbedienza cristiana verso i precetti di Dio e della Chiesa).

M. - DIO PORTA A COMPIMENTO IL MONDO E L'UOMO NEL SUO REGNO

1. L'inizio del regno di Dio nella storia

M 1a a. - Il regno di Dio è iniziato in Cristo

Il *regno di Dio* – : è stato fondato sulla terra da Dio stesso e deve continuare a diffondersi finché non sarà portato a compimento da Cristo 4123; – : sulla terra è già presente nel mistero e sarà portato a compimento con la venuta del Signore 4339; il mondo da Cristo fu liberato dalla schiavitù del peccato per venire trasformato e portato a compimento secondo il disegno di Dio 4302; il ristabilimento del tutto è iniziato in Cristo e nell'invio dello Spirito Santo e continua nella Chiesa mediante lo Spirito 4168; cf. B 3b (lo Spirito di Dio nella creazione e nella storia della salvezza); G 1be (Chiesa, opera dello Spirito Santo); la comunità cristiana dei pellegrini sulla terra porta più vicino a Cristo 4170; in Cristo si deve trovare la chiave, il centro e il fine dell'intera storia dell'umanità 4310.

Il Signore *innalzato* – : opera ininterrottamente nel mondo per far partecipi gli uomini mediante la Chiesa della sua vita nella gloria, nutrendoli con il suo corpo e il suo sangue 4168; cf. K 5ec (eucaristia, effetti sui fedeli).

Viene condannata l'affermazione del millenarismo o chiliasmo: [Cristo prima del giudizio finale verrà visibilmente in questo mondo per regnare] 3839; viene condannato: [la venuta alla fine dei tempi potrebbe essere ascritta al Padre] *737*.

Cf. C 4fh (Cristo, l'uomo perfetto); C 5d (il regno di Dio e di Cristo come meta della storia); D 7ba (l'autore della remissione dei peccati); E 2bb (l'operare di Cristo tra gli uomini); E 2fc (compimento e consegna del regno di Dio); E 3a (Cristo, mediatore della salvezza); E 3bc e E 3bd (sacerdozio e regalità di Cristo); G 2bb (Chiesa e regno di Dio).

M 1b b. - Il carattere escatologico della Chiesa pellegrinante

La Chiesa è in cammino verso la Gerusalemme celeste e nella liturgia terrena prende parte, pregustandola, a quella celeste 4008 4171; nella liturgia la Chiesa attende il ritorno di Cristo 4008; nell'eucaristia viene dato il pegno della gloria eterna 1638 4047 (4168 4338); cf. G 3ab (unità della Chiesa nella molteplicità); G 3b (santità della Chiesa); J 1a (natura della liturgia), K 5ec (eucaristia, effetti sui fedeli); la Chiesa pellegrinante – : cresce in Cristo e viene condotta da Dio finché giungerà alla pienezza della gloria eterna 4190; – : sarà portata a compimento unicamente nella gloria cele-

ste 4168 (4179) 4190 (4332 4340); cf. G 1bf (compimento della Chiesa); – : assieme ai profeti aspetta il giorno del compimento 4198; – : nei suoi sacramenti e istituzioni porta la forma di questo mondo fino al compimento del mondo 4168; – : vive essa stessa tra le creature che aspettano il compimento 4168; cf. G 2bb (sacramentalità della Chiesa: Chiesa nel mondo); G 3bb (santità e peccato nella Chiesa pellegrinante); finché il Signore verrà, gli uni sono pellegrini sulla terra mentre i defunti vengono purificati o vedono Dio nella gloria 4169; cf. M 2bc (purificazione degli uomini); M 3bb (visione di Dio); il cristiano, rafforzato dalla speranza, va incontro alla risurrezione 4322; cf. L 2d (virtù della speranza).

Il rinnovamento del mondo viene anticipato dalla santità della Chiesa 4168; i frutti della santità del popolo di Dio vengono manifestati dalla vita di molti santi 4166; cf. G 3b (santità della Chiesa).

S

Fede escatologica e realtà terrene. La speranza escatologica sostiene l'adempimento dei compiti terreni con nuove motivazioni 4321 4334 4339 (4343); senza la speranza nella vita eterna la dignità dell'uomo viene violata e gli enigmi circa la vita e la morte, la colpa e il dolore rimangono senza risposta 4321; la fede è l'interpretazione escatologica dell'esistenza 4492; un cristiano che trascura a motivo della vita futura i propri doveri temporali mette in pericolo la sua salvezza eterna e devia dalla verità 4343; compito dei laici è di ricercare il regno di Dio nell'esecuzione e nell'ordinamento voluto da Dio delle cose temporali 4157; il regno di Dio si avvera in realtà storiche, non si esaurisce in esse 4614; cf. C 4ic (l'ordine dell'operosità umana); C 4ij (i cristiani e l'operosità umana); G 4bf e G 6cb (compiti dei fedeli/laici nel mondo); L 2d (virtù della speranza).

Il progresso terreno ha grande significato per il regno di Dio in quanto può contribuire a un ordinamento migliore della società umana 4339; cf. C 4ie (progresso umano).

La *comunione dei santi* è la mutua condivisione di aiuto, espiazione, intercessione e benefici tra i fedeli che o hanno già raggiunto la patria celeste o sono affidati al fuoco espiatorio o sono ancora pellegrini sulla terra e che crescono insieme in una sola cittadinanza 3363; i viventi possono avere in Cristo comunione con i defunti 4318; la comunione con i santi unisce a Cristo 4170; i fedeli nella Chiesa terrena e celeste – : in diversa gradazione e specie hanno comunione nello stesso amore di Dio e del prossimo e cantano a Dio il medesimo inno di lode 4169; – : crescono insieme nell'*unica* Chiesa e sono uniti in Lui gli uni con gli altri 4169; – : vengono rafforzati nella loro unità mediante la condivisione di beni spirituali 4169; l'intrecciarsi della cittadinanza terrena e celeste può essere compresa solo nella fede 4340; cf. F 2cd (doni dello Spirito Santo); G 2bb (Chiesa e regno di Dio); G 3ab (unità della Chiesa nella molteplicità); G 3ac (l'unica Chiesa edificata dalla molteplicità dei carismi); G 3b (santità della Chiesa); J 1a (natura della liturgia).

La fede dei simboli nella comunione dei santi 19 26-30; viene confermata la fede dei nostri antenati nella comunione dei santi 4171; la Chiesa ha sempre curato la memoria dei defunti e offerto preghiere d'intercessione per loro 4170; l'eucaristia come sacramento della comunione con i vivi e i defunti: K 5ed.

I santi – : intercedono per gli uomini 1821 1867 2187 4169s: – : ottengono benefici da Dio mediante Cristo 4169s; cf. E 6d (partecipazione degli uomini all'opera di Gesù Cristo); – : mostrano una via verso l'unione perfetta a Cristo o la santità 4170; la protezione dei santi 3363; con la loro unione a Cristo i santi nel cielo rendono stabile la Chiesa nella santità, nobilitano il servizio terreno a Dio e contribuiscono all'edificazione della Chiesa 4169; cf. G 3b (santità della Chiesa); G 4ba (vocazione alla santità); J 1d (soggetti della liturgia); gli apostoli e i martiri mediante la loro testimonianza sono in Cristo uniti a noi più strettamente 4170; la Madre gloriosa di Dio, figura e inizio della Chiesa da compiersi, brilla davanti al popolo di Dio pellegrinante come segno di speranza e di consolazione 4179; cf. E 6f (Maria, figura originaria della Chiesa); G 3b (santità della Chiesa); culto dei santi: J 1eg; M 3bd.

Le anime in purgatorio hanno parte alla comunione dei santi 3363; esse stesse non possono fare nulla per sé e hanno bisogno dell'intercessione di altri 1398 1405; modi possibili in cui i credenti possono aiutarle: [a]*sacrificio della messa*, [b]*preghiere*, [c]*elemosine*, [d]*altre opere buone e opere di pietà* ([a]583) [a]741 [acd]797 [abcd]856 [abcd]1304 [bc]1405 [a]1743 [a]**1753** [a]**1820** [a]1866s [a]2535 [a]3363; cf. J 1e (forme di pietà); part. J 1ee (preghiera); K 5 ed (eucaristia, sacramento della comunione con i vivi e i defunti); L 4e (elemosine); M 2bc (purificazione degli uomini).

Le indulgenze possono venir applicate alle anime del purgatorio nel modo del suffragio 1398 1405 1448; si discute in che misura operino le indulgenze applicate 1448 2750; vengono condannate affermazioni che negano l'utilità delle indulgenze per i defunti *1010 1416 1472 1490 2642s*; viene condannato: [le anime che furono liberate mediante l'intercessione di altri ricevono una beatitudine minore di quella che avrebbero ottenuto mediante opere soddisfattorie proprie] *1490*; cf. K 10b (indulgenze).

2. Il compimento della signoria di Dio

I 2a

a. - L'aspetto universale: il ritorno di Cristo e il giudizio universale

2aa **La fede (dei simboli) nel ritorno**. Il ritorno [a]*glorioso* di Cristo [b]*nella sua carne* [a]6 10-30 [a]40-42 [a]44 [ab]46 [ab]48 50s 55 [a]60 61-64 76 125 [a]150 [b]167 325 414 443 485 492 681 [b]791 801 852 4123 [ab]4168 4571; il mistero di Cristo alla fine diventerà manifesto in piena luce 4121; la Chiesa aspetta la manifestazione di Cristo diversa e successiva rispetto alla situazione degli uomini subito dopo la morte 4655; problemi esegetici 3433 3628-3630; cf. E 2fa (ritorno di Cristo).

2ab **La fede (dei simboli) nel giudizio**. Il giudizio di Cristo 10-30 40//51 55 60-64 76 125 150 325 414 443 485 492 540 574 681 791 801 852 859 1549 4168; gli uomini renderanno conto delle loro azioni 76 859 1002 4168; cf. E 2fb (giudizio di Cristo).

Il giorno del giudizio è sconosciuto agli angeli e agli uomini, anche [a]*all'apostolo Paolo* 474s [a]3629; Cristo conosce questo giorno solo in base alla sua divinità 474-476; cf. E 5dc (la conoscenza di Cristo)

(Anche) i musulmani aspettano un giudizio finale 4197.

b. - L'aspetto individuale: la morte come ingresso nella vita e il giudizio individuale M 2b

La morte dell'uomo. L'uomo si è attirato la morte a causa del peccato, non per una necessità della natura 146 222 372 **1512** 2617; dopo la morte continua a sussistere un elemento spirituale chiamato «anima» dotato di coscienza e volontà così che l'«io umano» stesso continua a sussistere nel tempo intermedio senza però il completamento del suo corpo 4653; forme spirituali della morte: le filosofie dell'egoismo, del piacere, della disperazione e del nulla 4492; cf. C 4ef (sofferenza e morte dell'uomo); D 2bc (effetti del peccato originale). M 2ba

S

La fine di questa vita significa per l'uomo anche la fine della possibilità di acquistarsi meriti *1488*; un uomo che rimanda la propria conversione alla fine della vita troverà a stento il tempo per la riconciliazione 310.

Cristo [a]*mediante la sua risurrezione* ha vinto il potere della morte 72 [a]485 3901 4006 4318 4332; cf. E 3a (Gesù Cristo, mediatore della salvezza).

Il giudizio individuale. Un giudizio particolare con la destinazione al cielo, al purgatorio o all'inferno avviene subito (mox) dopo la morte (857s 1002 1304-1306); la medesima cosa risulta dall'affermazione ritirata di Giovanni XXII: [i reprobi non entreranno nella pena eterna prima del giudizio finale] 990[o]; prima di regnare con Cristo, gli uomini debbono rendere conto davanti a lui della loro vita corporale 4168; ciascuno dovrà rendere conto davanti al tribunale di Dio della propria vita 4317; l'uomo riceverà la propria ricompensa per ciò che ha fatto nel suo corpo 443 574 1002 4168; cf. M 3b (beatitudine eterna); M 3c (la beatitudine, grazia e ricompensa); M 3d (dannazione dell'uomo). M 2bb

La purificazione dell'uomo. Nel luogo della purificazione (*purgatorium*) gli uomini vengono purificati 838 856; quando la Chiesa parla di purgatorio intende una purificazione precedente la visione di Dio, distinta dalla pena dei dannati 4657. M 2bc

Viene affermata l'esistenza del purgatorio *1010 1487* **1820** 1867 3554.

Vanno in purgatorio le anime degli uomini che sono morti nello stato di grazia, ma che non hanno prestato piena soddisfazione per i loro peccati e pene dei peccati 838 856 1066 **1304** 1398 **1580** (4169 4171).

La purificazione viene concepita come un fuoco [a]*transitorio (temporaneo)* [a]838 [a]1067 1398 3363.

Vengono condannate affermazioni circa anime che in purgatorio peccano e non sono sicure della loro salvezza *1488s*.

Circa la partecipazione delle anime del purgatorio alla comunione dei santi cf. M 1b.

3. La vita del mondo futuro

a. - La risurrezione dei morti M 3a

La fede (dei simboli) nella risurrezione della carne (o dei morti) 2 5 10-30 36

41//51 55 6063 76 150 190 200 540 574 684 797 854 (4338); tutti risorgeranno 443 493 540 801 859 1002 4168 (4339).

La risurrezione si riferisce all'intero uomo 4652; l'uomo risorgerà – : nella stessa carne che egli ha portato 23 72 76 325 485 684 797 801 854; – : non in una qualche altra carne 540 574 797; – : non in [a]*un'ombra aerea* o in [b]*un'ombra di una visione allucinatoria* [a]540 [ab]574; vengono condannati errori circa la costituzione dei corpi dopo la risurrezione *407 1046*; cf. M 3bc (trasfigurazione del corpo); connessione tra la negazione della risurrezione e la cremazione dei cadaveri 4400.

La glorificazione del capo del corpo mistico di Cristo è anche un rimando alla futura gloria delle membra (358) 414 (485); Cristo ([a]colui che vivifica i morti) risuscita i morti 72 [a]369 485; viene però condannato: [si deve attribuire la risurrezione dei morti solo al merito di Cristo] *1910*; cf. E 3a (Gesù Cristo, il mediatore della salvezza).

L'uomo riceverà la propria ricompensa per quanto egli ha fatto nel suo corpo 443 574 1002 4168; cf. M 2bb (giudizio individuale); M 3bf (vita eterna e regnare con Cristo); M 3c (la beatitudine, grazia e ricompensa); M 3d (dannazione dell'uomo).

M 3b **b. - La beatitudine eterna**

M 3ba **Premesse della beatitudine**. L'accesso alla beatitudine rimase chiuso a tutti fino alla morte di Cristo 780 100; l'accesso fu aperto dall'ascensione di Cristo **1000**; viene condannato: [i santi dimoravano in paradiso già prima della redenzione] *337*.

Condizioni da parte dell'uomo: la morte in stato di grazia o nella carità 839 **1546 1582** (4168); la Chiesa crede nella beatitudine dei giusti 4657; l'accesso ne è aperto per – : coloro che dopo il battesimo non hanno più commesso peccato alcuno 857 925 **1305**; – : coloro che sono stati purificati [a]*pienamente* (sulla terra o nel purgatorio) o hanno prestato sufficiente soddisfazione 857 925 [a]990s **1000** 1067 [a]1074 **1305** (4169 4171); – : i bambini che dopo il battesimo sono morti [a]*prima ancora dell'uso della libera volontà* (794) 839 [a]**1000** 1316; la Chiesa non conosce altra via eccetto il battesimo per aprire con sicurezza ai bambini piccoli l'accesso alla beatitudine eterna 4671; cf. K 3f (necessità del battesimo).

Le anime purificate giungono alla beatitudine subito ([a]*mox*/[b]*statim*) dopo la morte, ancora [c]*prima della ripresa del corpo e del giudizio universale* [b]857 [a]925 [ac]991 [ac]**1000** [ac]1067 [a]**1305** [b]1316; viene condannata l'affermazione opposta: [l'anima separata dal corpo non ha la visione beatifica prima della risurrezione del corpo] 990° *1009*.

La beatitudine definitiva non può essere raggiunta già in questa vita *894*.

M 3bb **La visione di Dio, motivo della beatitudine**. I beati vedono – : l'essenza divina 990s **1000** 1316; – . il Dio uno e trino e [a]*le processioni divine* **1305** [a]3815 4169; – : in una [a]*visione diretta* e [b]*a faccia a faccia* [b]990s [ab]**1000** [b]1067; – : l'essenza divina scopertamente, chiaramente e apertamente **1000 1305**; – : direttamente, cioè senza mediazione di una creatura che si presenti come oggetto veduto **1000**; anche le anime separate dai corpi vedono l'essen-

za divina faccia a faccia nel limite che permette la loro condizione 991; cf. C 4jb (vocazione dell'uomo alla comunione con Dio).

Caratteristica della beatitudine eterna. La beatitudine consiste – : [a]*nella fruizione dell'essenza divina*; – : [b]*nella visione* e [c]*nell'amore* di Dio [a]**1000** [bc]1067 [c]1316; – : nella perfetta comunione con Dio e con gli uomini, in cui Dio è tutto in tutti e non ci saranno più lacrime 4627; viene chiamata cielo, paradiso celeste, patria eterna 839 991 1000 4627.

I beati vedono Dio in eterno [a]*senza interruzione* **1000** [a]**1001**; cf. M 3bf (vita eterna e regnare con Cristo).

Vengono condannate le affermazioni: [la beatitudine consiste semplicemente nella visione dello splendore di Dio che promana dalla sua essenza] *1009*; [Dio può comunicare ad esseri limitati la sua essenza solo in una maniera **S** appropriata a questi, cioè in quanto egli è l'autore delle opere dall'esterno] *(3227) 3238-3240*.

La visione di Dio fa cessare gli atti di fede e di speranza in quanto sono virtù teologali 1001; cf. L 2c e 2d (virtù della fede e della speranza); non esclude però il timore riverenziale *735*; vengono condannate le affermazioni: [nella vita eterna non dovremo essere sotto Dio come un servo sotto al suo padrone] *959*; [saremo completamente trasformati in Dio] *960*.

La diretta conoscenza di Dio non è innata o appartenente all'essenza dell'anima umana, né è la medesima cosa della luce della ragione 2841 2844s 3237; viene condannato: [Dio non può creare nessun essere dotato di ragione senza ordinarlo alla visione beatificante] 3891.

Né le Sacre Scritture né i teologi offrono luce sufficiente per descrivere in modo corretto la vita futura dopo la morte 4659; tra la vita attuale in Cristo e la vita futura sussiste una connessione fondamentale e una grande differenza 4659.

La trasfigurazione del corpo. Gli uomini compariranno con i loro corpi davanti al giudice per rendere conto delle azioni compiute nel loro corpo 574 1002; Cristo conformerà il nostro corpo al suo corpo glorioso 4168; cf. E 3a (Gesù Cristo, il mediatore della salvezza); la Madre di Gesù è già glorificata in cielo con corpo e anima 4179; cf. E 6ea (l'assunzione di Maria in cielo). **M 3bc**

La comunione degli angeli e dei santi. I beati vengono associati agli angeli 443 991 **1000** (4170). **M 3bd**

Culto dei santi: nella liturgia viene venerata la memoria dei santi e si spera nella comunione con loro 4008; la Chiesa venera gli apostoli e i martiri assieme con la beata Vergine Maria e i santi angeli e ricerca la loro intercessione 4170; Maria in cielo è elevata sopra tutti i beati e i santi 4179; ogni culto liturgico prestato agli angeli e agli uomini sbocca nel culto della Trinità (675 1824s) 3325 4171; l'amore ai santi del cielo mira a Cristo e mediante lui a Dio 4170; Dio è mirabile nei suoi santi e viene esaltato in essi 4170; nella vita dei santi Dio manifesta agli uomini la sua presenza e il suo volto, parla con loro e dona un segno del suo regno 4170; l'autentica venerazione dei santi consiste nel rafforzamento dell'amore attivo 4171; cf. A 1c (tappe della rivelazione); E 6 (Maria, la Madre di Gesù Cristo); J 1eg (culto dei santi); M 1b (comunione dei santi).

Il culto dei santi vien difeso come lecito e consigliato come giovevole 675 1821-1825 1867; in che senso sono permesse le messe in onore dei santi 1774 (1755) 3363; cf. J 1eg.

M 3be **Il compimento del mondo**. Il corpo in crescita della famiglia umana offre una rappresentazione abbozzata del mondo nuovo 4339; il regno di Dio si avvera in realizzazioni storiche, non si esaurisce però in esse né si identifica con esse 4614; il ristabilimento di tutte le cose è iniziato in Cristo e nell'invio dello Spirito Santo e continua nella Chiesa mediante lo Spirito 4168; cf. B 3b (lo Spirito di Dio nella creazione e nella storia della salvezza); G 1be (la Chiesa opera dello Spirito Santo); uomo e mondo alla fine dei tempi saranno perfettamente rinnovati in Cristo 4168; Cristo sarà glorificato nei suoi santi e in tutti coloro che hanno creduto 4168; Dio preparerà una nuova abitazione e una nuova terra in cui abitano giustizia e pace 4339; i figli di Dio vengono risuscitati alla vita eterna, l'amore e il suo operare rimangono, l'intera creazione viene liberata dalla corruttibilità 4339.

Gli uomini non conoscono il momento e il modo del compimento della terra e dell'umanità 4339; viene condannata una spiegazione materialista della fine del mondo *1361*.

Cf. C 5 (meta e compimento della storia).

M 3bf **La vita eterna e regnare con Cristo**. La fede dei simboli nella vita eterna 3s 11° 15 19-30 36 41//51 60 72 76 150 854.

Cristo – : consegnerà al Padre un regno eterno che tutto abbraccerà 4339; – . fa partecipare gli uomini della sua immortalità 413; – : fa partecipare i credenti al suo regno 540 4162 (4339); il regno di Cristo è il regno della verità, della vita, della santità, della grazia, della giustizia, dell'amore e della pace, in cui la creazione viene liberata per la libertà dei figli di Dio 4162 (4339); il giorno del compimento gli uomini salvati per grazia renderanno pieno onore a Dio come famiglia amata da Dio e da Cristo, loro fratello 4332; cf. E 2fc (compimento e consegna del regno di Dio); E 3bc (regalità di Cristo).

La *Chiesa* – · entrerà nel regno dei cieli 493; – : sarà portata a compimento [a]*alla fine dei tempi* [b]*nella gloria celeste* [c]*nel mondo futuro* [a]4102 [b]4168 [c]4179 [b]4190 [a]4332 [a]4340; allora tutti i giusti, a cominciare da Adamo, saranno riuniti nella Chiesa universale presso il Padre 4102; la Chiesa in Maria ha già raggiunto la perfezione 4178s 4656; la sua glorificazione corporale anticipa quella di tutti gli altri eletti 4656; cf. E 6s (Maria, figura originaria della Chiesa e dei fedeli); G 1bf (compimento della Chiesa); la fede dei simboli in un regno celeste 3s 44 46 48 60 63; la Chiesa, i santi e i fedeli regneranno con Cristo [a]*in eterno* [a]540 [a]575 1821 2187 3363; il dominio di Cristo non avrà fine 41s 44 46 48 60 150; la Parola di Dio rimane in eterno 4235.

I beati vedono Dio in eterno [a]*senza interruzione* **1000** [a]**1001**; cf. M 3bb (la visione di Dio, motivo della beatitudine).

La vita eterna è un frutto della giustificazione, grazia e ricompensa per le opere buone 72 443 485 540 (574) (801 839) 1351 **1545-1547** (1552) 1576 1582 (3957 4168); cf. F 3d (l'uomo giustificato sarà portato a compimento in quanto Dio ricompensa per grazia i suoi meriti); M 3c (la beatitudine, grazia e ricompensa).

c. - La beatitudine, grazia e ricompensa M 3c

L'uomo come figlio di Dio è chiamato alla comunione con Dio e a partecipare alla sua beatitudine 4321; cf. C 4jb (vocazione dell'uomo alla comunione con Dio); M 3b (beatitudine eterna).

La beatitudine si deve alla grazia di Dio 377 443; ogni uomo per la beatitudine ha bisogno della luce della gloria che lo eleva *895*; viene condannato: [l'uomo può ottenere già in questa vita la beatitudine definitiva secondo ogni grado di perfezione] *894*.

La beatitudine perpetua, la vita eterna sono la ricompensa per le opere buone 76 377 443 485 802 1545s 1638 4168; se gli uomini hanno servito alla dignità umana, alla comunità fraterna e alla libertà nello Spirito del Signore vengono trasfigurati nel regno del Padre 4339; gli uomini buoni risorgeranno alla gloria eterna 801 (4168); ricevono il regno dell'illimitata beatitudine, la patria eterna 574 839; essi sono eredi della gloria eterna 3957; cf. M 3bf (vita eterna e regnare con Cristo).

In considerazione della *differenza dei meriti* l'uno fruirà di una beatitudine più perfetta dell'altro **1305** (1582); tuttavia viene condannato: [le anime che sono state liberate dal purgatorio per intercessione di altri saranno meno beate di come lo sarebbero state se avessero prestato da sé sufficiente soddisfazione] *1490*.

Nella beatitudine l'uomo non deve temere di ricadere 443; cf. le affermazioni condannate: [le anime preesistenti si disgustarono della visione di Dio e perciò decaddero] 403.

Cf. F 3d (l'uomo giustificato viene portato a compimento in quanto Dio ricompensa per grazia i suoi meriti).

d. - La dannazione dell'uomo M 3d

Esistenza dell'inferno. Le anime dei deceduti in peccato mortale attuale vanno all'inferno (338 342) 839 858 926 **1002** 1075 **1306**; la Chiesa crede che il peccatore privato della visione di Dio avrà pena eterna e chiama ciò inferno 4657; mediante la sua passione Cristo non ha distrutto l'inferno inferiore 1077; viene condannato: [egli ha distrutto completamente l'inferno] *1011*, cf. E 2cb (discesa agli inferi).

Natura dell'inferno. La pena dell'inferno viene contrassegnata da [a]*supplizio*, [b]*tortura* e [c]*fuoco (incandescenza)* [c]76 [c]338 [c]342 [a]443 [a]485 [c]575 [b]780 ([c]2626); questa pena è eterna ([a]fuoco inestinguibile) 72 76 212 342 [a]443 486 574 596 630 780 801 839 4657; vengono condannate affermazioni circa una futura crocifissione di Cristo per i demoni e la reintegrazione dei demoni e dei dannati 409 411.

Cause della dannazione. L'uomo riceverà la propria ricompensa per ciò che ha compiuto nella sua vita 443 574 1002 4168; cf. M 2bb (giudizio individuale); M 3bf (vita eterna e regnare con Cristo); M 3c (la beatitudine, grazia e ricompensa); a causa della loro libera decisione gli uomini vengono dannati 443; – : a causa di gravi delitti 342; – : a causa di una morte [a]*senza conversione* nello stato di [b]*peccato mortale* ([c]*di peccato attuale*) [c]627 [c]780

[ab]839 [c]**1002** [b]1075 [bc]**1306**; non viene salvato chi – : sa che la Chiesa cattolica è stata fondata come necessaria da Dio senza però voler entrare in essa o in essa perseverare 4136; – : rimane nel seno della Chiesa secondo il corpo, ma non nel cuore 4137; – : nel pensare, parlare e agire non corrisponde alla grazia di Cristo 4137.

Teoria del Limbo. La pena per il peccato originale è la mancanza della visione di Dio (184 219) 780; cf. D 2bc (effetti del peccato originale); non c'è alcun luogo intermedio nel senso pelagiano tra il regno di Dio e la dannazione (184) 224 *2626*; viene condannato: [le anime dei bambini che sono nati da genitori cristiani e che muoiono senza battesimo giungono a un paradiso terrestre, le anime dei bambini invece che sono nati da genitori non cristiani e che muoiono senza battesimo giungono nel luogo dove sono le anime dei genitori] 1008.

Le anime di coloro che muoiono solo con il peccato originale scendono nell'inferno, vengono tuttavia punite con pene e [a]*in luoghi* diversi 858 [a]926 **1306**; vengono puniti con la pena della dannazione senza la pena del fuoco *2626*; il luogo in cui essi si trovano viene chiamato comunemente limbo *2626*; viene condannato: [un bambino che muore senza battesimo odierà Dio] *1949*.

INDICE BIBLICO

I libri biblici citati per intero con il loro nome vengono elencati nell'indice di persone e temi (p. [313]).
La citazione dei salmi segue la numerazione della Bibbia ebraica. Perciò si avrà (numerazione Vulgata = Bibbia ebraica):

1–8 = 1–8	10–112 = 11–113	114–115 = 116	146–147 = 147
9 = 9–10	113 = 114–115	116–145 = 117–146	148–150 = 148–150

B

Atti degli apostoli

Romani

1 Corinzi

2 Corinzi

B

B

INDICE DEI DOCUMENTI
(secondo l'incipit)

1000-1002 (numeri in neretto):
= qui il documento viene riportato nel posto suo proprio
3066 3601° 3795[1] (numeri in corsivo):
= qui ci sono citazioni del testo del documento
3543 2023[1] 3000°° (numeri in tondo normale):
= qui si fanno solo rimandi al documento.

Altre spiegazioni sono date nella parte introduttiva (p. LXI): *Lettura dell'apparato critico.*

D

D

D

D

INDICE DI PERSONE E TEMI

Spiegazioni:

472-480	Testi dei documenti nominati oppure testi che risalgono al periodo di governo del papa nominato oppure che furono approvati nei sinodi nominati.
1361-1369	Proposizioni condannate dell'autore nominato.
[702]	Lettera (bolla, ecc.) indirizzata alla(e) persona(e) o sinodo nominati. Esempio: Lanzone [702] = nel numero marginale 702 c'è una lettera a Lanzone.
(p. 325)	Pagina di questo libro; viene indicata soltanto se il nome riportato non si può riferire a nessun numero marginale (soprattutto i papi nel cui periodo di governo non è riportato alcun documento).
A 1a ... L 7e	Rimando all'indice sistematico.

P

P

P

P

P

P

P

P

P

TAVOLA DELLE CONCORDANZE

Concordanza dei numeri marginali delle edizioni anteriori al 1963 (†) e quella del ^{32}1963 e successive (*)

Il testo delle vecchie edizioni si trova nell'edizione ^{32}1963 e successive:

= (pressoché) identico
– omesso, eliminato
< integrato, accresciuto
> tagliato, ridotto
× per qualche parte accresciuto, per qualche altra ridotto

†	*	†	*	†	*
1	= 1-2	82	= 176-177	128-135	= 237-244
2	= 11	83	= 178	136-138	= 245
6	= 30	84	= 179-180	139-142	= 246-249
9	= 41	85	= 151	143	< 293
13-14	= 44-45	86	= 150	144	= 294
15-18	= 71-74	87	= 181	145	= 323
19	= 188	88	= 183	146	= 308
20	= 189-190	88a	–	147	= 310
21-30	= 191-200	89	> 185	148	= 301-303
31-38	= 201-208	90-91	–	149	< 306
39-40	= 75-76	92	= 186	150-153	= 326-329
41	× 102	93	= 209	154-158	–
42	< 101	94-100	= 211-217	159	= 343
42a	> 105	101-102	= 222-223	160	–
43	–	102 nota	= 224	160a	< 330-339
44-51	= 108-115	103-108	= 225-230	160b	= 340-342
52a-e	= 117-121	109	= 221	161	–
53	= 123	109a	= 231	162	= 180^{1}
54	= 125-126	110	= 232	163	= 350-351
55-57	= 127-129	111	= 236	164	= 352
57a	= 132	111a	= 250-251	165	< 353-354 I
57b-e	= 133-136	112	= 3056 cit.	166	= 354 II
58-60	= 152-154	113-124	= 252-263	167	= 349
61-70	= 155-164	125	= 265-266	168	> 355
71-81	= 165-175	126-127	= 267-268	169	= 356

170	= 360-361
171	= 363-364
172	= 365
173	= 352
173a	= 366
174	= 370-371
175-180	= 372-377
181-190	= 378-387
191-200	= 388-397
200a	= 398
200b	= 399-400
201-202	= 401
203-211	= 403-411
212	–
213-215	= 421-423
216	= 424-425
217-219	= 426-428
220	= 429-430
228a	= 443
229	< 445
230	= 446
231-244	= 451-464
245-246	–
247	> 468-469
248	< 474-476
249-250	= 478-479
251-252	= 487-488
253	< 496-498
254-262	= 501-509
263-264	= 510-511
265-270	= 512-517
271	= 518-519
272-274	= 520-522
275-280	= 525-530
281	= 531-532
282-284	= 533-535
285	= 536-538
286	= 539
287	= 540-541
288	= 548
289	= 553
290	= 554-555
291	= 556
292	= 557-558
293	= 559
294-295	= 566-567
296	= 573
296a	= 580
296b	–
297	= 588
297a	= 589
298	–
299-300	= 595-596
301	–
302	= 600-601
303-307	= 602-606
308-309	= 609-610
310	–
311-314	= 612-615
314a	< 619
315-319	= 620-624
320	> 625
321	= 626-627
322	= 628-629
323	= 630-631
324-325	= 632-633
326	–
327-331	= 635-639
332	< 640
333	< 641-642
334	= 643
334a	= 644
335	= 646
336	= 650-652
337	= 653-656
338	= 657-658
339-340	= 659-660
341	= 661-664
342	= 675
343-349	= 680-686
350-353	–
354	= 691-692
355	= 700
356-358	= 703-705
359-361	= 710-712
362-363	–
364-367	= 715-718
368	= 721
369-370	= 722
371-376	= 723-728
377	= 729-730
378-386	= 731-739
387	> 721"
388	= 741
389-392	–
393	= 750
394-399	= 753-758
400	= 751
401	–
402	< 761
403	= 764
404 I	= 766
404 II	= 776
405-406	= 768-769
407	= 777
408	= 778-779
409	= 786
410-411	= 780-781
412-413	= 787-788
414-416	= 782-784
417	= 798
418	= 789
419	= 785
420-421	= 790
422-423	= 791-792
424	= 793-794
425-427	= 795-797
428-431	= 800-803
432	= 804-806
433	= 807-808
434-436	= 809-811
437	= 812-813
438	= 814
439	= 816
440	= 818
441	= 822
442	× 824
443-444	–
445-446	= 826-827
447	= 829
448	= 828
449-450	= 830-831
451	= 832-833
452-457	= 834-839
458	= 840-842
459	= 843-844
460-463	= 850-853
464	= 854-859
465-466	= 860-861
467	= 868
468	= 870-872

469	= 873-875
470	= 880
471-477	= 891-897
478	= 898-899
479	= 906
480	= 900-901
481-483	= 902-904
484-490	= 910-916
491-492	= 921-922
493	= 923-924
493a	= 926
494	= 930
495-500	= 941-946
501-528	= 951-978
529	< 979
530	= 1000-1001
531	= 1002
532-534	= 1006-1008
535-539	= 1010-1014
540	–
541-542	= 1015-1016
543	–
544-546	= 1018-1020
547-549	–
550-552	= 1025-1027
553-568	= 1028-1043
569	= 1045
570	= 1048
570a-r	= 1050-1065
570s	= 1066-1067
571-574	= 1068-1071
574a	= 1072-1085
575	< 1087
576	= 1090
577	< 1091
578-580	= 1101-1103
581-600	= 1151-1170
601-625	= 1171-1195
626	= 1198-1200
627-630	= 1201-1204
631-650	= 1205-1224
651-656	= 1225-1230
657-660	= 1247-1250
661-680	= 1251-1270
681-689	= 1271-1279
690	= 1235
691	= 1300-1302
692	= 1303
693	= 1304-1306
694	= 1307
695	= 1310-1313
696	= 1314-1316
697	= 1317-1319
698	= 1320-1322
699	= 1323
700	= 1324-1325
701-702	= 1326-1327
703-705	= 1330-1332
706	= 1333-1335
707-709	= 1336-1338
710	= 1339-1346
711	= 1347
712	= 1348-1349
713-715	= 1350-1352
716	= 1355-1357
717	= 1375
717a-i	= 1361-1369
718	= 1385
719-723	= 1391-1395
723a	= 1398
724-729	= 1411-1416
731-733	= 1417-1419
734	= 1400
735	< 1425-1426
738	= 1440-1441
739-740	= 1444-1445
740a	= 1447-1449
740b	= 1447°
741-770	= 1451-1480
771-781	= 1481-1491
782-783	= 1500-1501
784	= 1502-1505
785	= 1506
786	= 1507-1508
787-791	= 1510-1514
792	= 1515-1516
792a	= 1520
793-797	= 1521-1525
798	= 1526-1527
799	= 1528-1529
800	= 1530-1531
801	= 1532
802	= 1533-1534
803	= 1535
804	= 1536-1539
805-806	= 1540-1541
807	= 1542-1543
808	= 1544
809	= 1545-1547
810	= 1548-1550
811-820	= 1551-1560
821-830	= 1561-1570
831-840	= 1571-1580
841-843	= 1581-1583
843a	= 1600
844-850	= 1601-1607
851-856	= 1608-1613
857-860	= 1614-1617
861-870	= 1618-1627
871-873	= 1628-1630
873a	= 1635
874	= 1636-1637
875	= 1638
876	= 1639-1641
877	= 1642
878	= 1643-1644
879	= 1645
880	= 1646-1647
881	= 1648
882	= 1649-1650
883-893	= 1651-1661
893a	= 1667
894	= 1668-1670
895	= 1671-1672
896	= 1673-1675
897	= 1676
898	= 1677-1678
899	= 1679-1681
900-901	= 1682-1683
902	= 1684-1685
903	= 1686-1688
904	= 1689-1691
905-906	= 1692-1693
907-909	= 1694-1696
910	= 1697-1700
911-920	= 1701-1710
921-929	= 1711-1719
929a	= 1725
930	= 1726-1727
931-933	= 1728-1730
934-937	= 1731-1734

C

937a	= 1738
938	= 1739-1741
939-947	= 1742-1750
948-956	= 1751-1759
956a	= 1763
957-959	= 1764-1766
960	= 1767-1770
961-968	= 1771-1778
969	= 1797-1799
970	= 1800
971-982	= 1801-1812
983-988	= 1820-1825
989	= 1835
990	= 1813-1814
991-992	= 1815-1816
993	= 1880
994-995	= 1862-1863
996	= 1864-1865
997-999	= 1866-1868
1000	= 1869-1870
1001-1080	= 1901-1980
1081-1082	= 1981-1982
1083-1085	= 1985-1987
1086	= 1992
1087	–
1088-1089	= 1994-1995
1090	= 1997
1091	= 1999
1092-1096	= 2001-2005
1097	= 2008
1098	= 2012
1099	= 2020
1100 I	= 2015
1100 II	= 2017
1101-1145	= 2021-2065
1146	= 2070
1147	= 2090-2092
1148-1150	= 2093-2095
1151-1200	= 2101-2150
1201-1215	= 2151-2165
1216	= 2167
1217-1218	= 2170-2171
1219	= 2175 2177
1220	= 2195
1221-1288	= 2201-2268
1289-1290	= 2290-2291
1291-1300	= 2301-2310
1301-1321	= 2311-2331
1322-1326	= 2281-2285
1327-1330	= 2351-2354
1331-1340	= 2355-2364
1341-1349	= 2365-2373
1349a-b	= 2380-2381
1350	= 2390
1351-1400	= 2401-2450
1401-1451	= 2451-2501
1452-1454	= 2515-2517
1455	> 2518
1456-1457	= 2519-2520
1458	= 2522
1459	= 2525
1460-1472	= 2526-2538
1473	= 2540
1474	= 2543-2544
1475-1479	= 2546-2550
1480	–
1481-1488	= 2552-2559
1489	= 2560-2561
1490	= 2562
1491-1495	= 2571-2575
1496	–
1497	= 2590
1498-1499	–
1500	= 2592-2597
1500a	= 2598
1501-1594	= 2601-2694
1595	= 2695-2696
1596-1599	= 2697-2700
1600-1601	= 2705-2706
1602	–
1603-1604	= 2710-2711
1605-1606	> 2712
1607-1608	–
1609	= 2722-2723
1610	= 2724
1611	–
1612	= 2743
1613-1614	= 2730-2731
1615	–
1616	= 2732
1617-1618	–
1619	= 2738
1620	= 2739-2740
1621	–
1622-1627	= 2751-2756
1628	= 2763
1629	= 2762
1630	= 2771
1631	–
1632	= 2772
1634-1636	= 2775-2777
1637-1639	= 2778-2780
1640	> 2991 cit.
1641	= 2803-2804
1642-1646	–
1647	> 2865°
1648	–
1649-1652	= 2811-2814
1653	= 2823-2824
1654-1658	= 2825-2831
1659-1665	= 2841-2847
1666-1667	–
1668	= 2850
1669	= 2851-2852
1670-1672	> 2853-2855
1673	> 2856-2857
1674	= 2858-2859
1675	> 2860
1676	= 2861
1677	= 2865-2867
1678	–
1679-1684	= 2875-2880
1685	< 2885
1686	= 2886-2888
1687-1690	–
1691	= 2890
1692	–
1693-1694	> 2891
1695	= 2892
1696-1697	= 2893-2894
1698-1699	> 2895-2896
1700	= 2901°
1701-1780	= 2901-2980
1781-1784	= 3000-3003
1785-1788	= 3004-3007
1789-1793	= 3008-3012
1794	= 3013-3014
1795-1800	= 3015-3020
1801-1809	= 3021-3029
1810-1815	= 3031-3036
1816-1820	= 3041-3045

1821	= 3050-3052
1822	= 3053-3054
1823	= 3055
1824	= 3056-3057
1825	= 3058
1826-1831	= 3059-3064
1832-1835	= 3065-3068
1836	= 3069-3070
1837-1838	= 3071-3072
1839	= 3073-3074
1840	= 3075
1841-1842	–
1843-1846	= 3121-3124
1847	–
1848	= 3128
1849	= 3130-3131
1850-1851	= 3132-3133
1852	–
1853	× 3142
1854	= 3145-3146
1855-1857	= 3150-3152
1858	–
1859	> 3158
1860-1861	= 3159-3160
1862	= 3162
1863	= 3188
1864	= 3195-3196
1865	= 3190-3193
1866-1867	> 3168-3169
1868-1876	= 3170-3178
1877	> 3179
1878-1888	–
1889-1890	= 3258
1890a	= 3298
1890b	= 3336-3338
1890c	= 3358
1891-1900	= 3201-3210
1901-1930	= 3211-3240
1930a	= 3241
1931	–
1932-1934	= 3252-3254
1935	–
1936	> 3255
1936a-c	–
1937	= 3198
1938	= 3264
1938a	> 3265-3266
1938b	= 3267
1938c	= 3268-3271
1938d	–
1939-1940	= 3272-3273
1940a	= 3274
1940b	= 3321
1941	> 3280
1942	= 3281-3282
1943	> 3283
1944	< 3284
1945	> 3285
1946	= 3286
1947	= 3287-3288
1948	= 3289
1949	> 3290
1950	< 3291
1951-1953	= 3292-3294
1954	> 3302
1955	< 3303-3304
1956-1957	> 3305
1958-1959	–
1960	= 3308
1961	< 3309
1962	= 3310
1963-1965	= 3315-3317
1966	< 3318-3319
1966a	= 3333-3335
1967-1968	= 3340-3341
1969	–
1970	= 3342
1971-1972	> 3343-3344
1973	= 3345
1974	–
1975	= 3346
1976	–
1977	= 3356
1978	= 3361
1978a	= 3370
1979-1980	= 3372-3373
1981-1982	= 3375-3376
1983	= 3378
1984	–
1985-1989	= 3379-3383
1990	–
1991-1994	= 3385-3388
1995	–
1996	= 3391
1997-2000	= 3394-3397
2001-2065	= 3401-3465
2065a	= 3466
2066-2069	= 3468-3471
2070	= 3472-3474
2071	–
2072-2075	> 3475-3478
2076	> 3479-3480
2077-2078	> 3481-3482
2079	> 3483
2080	–
2081	> 3484
2082-2083	–
2084	> 3485
2085	= 3486
2086	–
2087	> 3487
2088	–
2089	= 3488-3489
2090	> 3490-3491
2091	> 3492
2092-2093	–
2094	> 3493
2095	–
2096	> 3494-3497
2097-2098	> 3498
2099-2100	–
2101	= 3499-3500
2102-2109	–
2110-2112	= 3398-3400
2113	> 3503
2114	–
2115-2119	= 3505-3509
2120	–
2121-2128	= 3512-3519
2129-2136	= 3521-3528
2137-2140	= 3530-3533
2141	–
2142	> 3534
2143-2144	= 3535-3536
2145	= 3537-3542
2146	= 3543-3547
2147	= 3548-3550
2147a	= 3553-3556
2148-2154	= 3561-3567
2155-2165	= 3568-3578
2166-2171	= 3581-3586

2172-2178	= 3587-3593
2179-2181	= 3628-3630
2181a	= 3635-3636
2182	= 3642
2183-2185	= 3645-3647
2186-2188	> 3652-3654
2189	= 3648
2190	–
2191	= 3665
2192	= 3666-3667
2193	= 3670
2194-2196	= 3676-3679
2197	–
2198	= 3681-3682
2199-2200	–
2201	= 3684
2202	–
2203-2204	> 3685-3686
2205	> 3687-3688
2206-2208	> 3689-3691
2209	= 3692-3693
2210	× 3694-3695
2211	> 3696
2212-2213	–
2214	= 3697
2215	> 3698
2216-2224	–
2225	> 3700-3701
2226	= 3702
2227-2228	> 3703-3704
2229-2230	= 3705
2231-2232	> 3706-3707
2233	> 3708-3709
2234	= 3710
2235	> 3711
2236	= 3712
2237	> 3713-3714
2238	–
2239-2240	= 3716-3717
2241	> 3718
2242-2243	= 3719-3720
2244	> 3721
2245-2246	= 3722-3723
2247-2248	–
2249-2250	= 3724
2251-2252	–
2253	= 3725
2254	< 3726
2255-2256	= 3727-3728
2257-2258	= 3729-3730
2259	> 3731
2260	= 3732
2261-2262	= 3733-3734
2263	> 3735
2264-2265	= 3736-3737
2266-2268	> 3738-3740
2269	× 3741
2270	= 3742-3744
2271	–
2272-2273	= 3750-3751
2274	–
2275	> 3755-3756
2276	= 3757-3758
2277	= 3774
2278	= 3775-3776
2279	= 3780-3781
2280	–
2281	> 3783-3786
2282	–
2283	= 3788
2284	= 3790
2285	–
2286	= 3802
2287	= 3804
2288	> 3807-3808
2289	= 3812
2290	> 3814-3815
2291	–
2292	= 3825
2293	> 3826-3828
2294	= 3829-3830
2295-2296	= 3838-3839
2297 I	= 3840
2297 II	= 3855
2298 I	= 3841
2298 II	= 3843
2299	> 3846
2300	= 3849-3852
2301	= 3857-3861
2302	> 3862-3864
2303	= 3323°
2304	= 3874
2305	= 3875-3877
2306	= 3878
2307	–
2308	> 3879-3880
2309-2310	= 3881-3882
2311-2312	> 3883
2313	> 3884-3885
2314-2315	= 3886-3887
2316	= 3888-3889
2317-2318	= 3890-3891
2319	–
2320-2321	> 3892-3893
2322-2323	> 3894
2324-2325	–
2326-2330	= 3895-3899
2331	= 3900-3902
2332	–
2333	= 3903-3904
2334	= 3905
2335	= 3907
2336	= 3911-3912
5000-5001	> 234-235
5002	= 271
5003	= 272-273
5004	< 846
5005	= 2013
5006	= 2340

TAVOLA DELLE CONCORDANZE

dei numeri marginali delle edizioni anteriori al 1963 (†) e quella del [32]1963 e successive (*)

Il testo delle vecchie edizioni si trova nell'edizione [32]1963 e successive:

= (pressoché) identico	< integrato, accresciuto	× per qualche parte accresciuto,
– omesso, eliminato	> tagliato, ridotto	per qualche altra ridotto

†	*	†	*	†	*
1	= 1-2	148	= 301-303	290	= 554-555
2	= 11	149	< 306	291	= 556
6	= 30	150-153	= 326-329	292	= 557-558
9	= 41	154-158	–	293	= 559
13-14	= 44-45	159	= 343	294-295	= 566-567
15-18	= 71-74	160	–	296	= 573
19	= 188	160a	< 330-339	296a	= 580
20	= 189-190	160b	= 340-342	296b	–
21-30	= 191-200	161	–	297	= 588
31-38	= 201-208	162	= 180[1]	297a	= 589
39-40	= 75-76	163	= 350-351	298	–
41	× 102	164	= 352	299-300	= 595-596
42	< 101	165	< 353-354 I	301	–
42a	> 105	166	= 354 II	302	= 600-601
43	–	167	= 349	303-307	= 602-606
44-51	= 108-115	168	> 355	308-309	= 609-610
52a-e	= 117-121	169	= 356	310	–
53	= 123	170	= 360-361	311-314	= 612-615
54	= 125-126	171	= 363-364	314a	< 619
55-57	= 127-129	172	= 365	315-319	= 620-624
57a	= 132	173	= 352	320	> 625
57b-e	= 133-136	173a	= 366	321	= 626-627
58-60	= 152-154	174	= 370-371	322	= 628-629
61-70	= 155-164	175-180	= 372-377	323	= 630-631
71-81	= 165-175	181-190	= 378-387	324-325	= 632-633
82	= 176-177	191-200	= 388-397	326	–
83	= 178	200a	= 398	327-331	= 635-639
84	= 179-180	200b	= 399-400	332	< 640
85	= 151	201-202	= 401	333	< 641-642
86	= 150	203-211	= 403-411	334	= 643
87	= 181	212	–	334a	= 644
88	= 183	213-215	= 421-423	335	= 646
88a	–	216	= 424-425	336	= 650-652
89	> 185	217-219	= 426-428	337	= 653-656
90-91	–	220	= 429-430	338	= 657-658
92	= 186	228a	= 443	339-340	= 659-660
93	= 209	229	< 445	341	= 661-664
94-100	= 211-217	230	= 446	342	= 675
101-102	= 222-223	231-244	= 451-464	343-349	= 680-686
102 nota	= 224	245-246	–	350-353	–
103-108	= 225-230	247	> 468-469	354	= 691-692
109	= 221	248	< 474-476	355	= 700
109a	= 231	249-250	= 478-479	356-358	= 703-705
110	= 232	251-252	= 487-488	359-361	= 710-712
111	= 236	253	< 496-498	362-363	–
111a	= 250-251	254-262	= 501-509	364-367	= 715-718
112	= 3056 cit	263-264	= 510-511	368	= 721
113-124	= 252-263	265-270	= 512-517	369-370	= 722
125	= 265-266	271	= 518-519	371-376	= 723-728
126-127	= 267-268	272-274	= 520-522	377	= 729-730
128-135	= 237-244	275-280	= 525-530	378-386	= 731-739
136-138	= 245	281	= 531-532	387	> 721°
139-142	= 246-249	282-284	= 533-535	388	= 741
143	< 293	285	= 536-538	389-392	–
144	= 294	286	= 539	393	= 750
145	= 323	287	= 540-541	394-399	= 753-758
146	= 308	288	= 548	400	= 751
147	= 310	289	= 553	401	–

402	< 761
403	= 764
404 I	= 766
404 II	= 776
405-406	= 768-769
407	= 777
408	= 778-779
409	= 786
410-411	= 780-781
412-413	= 787-788
414-416	= 782-784
417	= 798
418	= 789
419	= 785
420-421	= 790
422-423	= 791-792
424	= 793-794
425-427	= 795-797
428-431	= 800-803
432	= 804-806
433	= 807-808
434-436	= 809-811
437	= 812-813
438	= 814
439	= 816
440	= 818
441	= 822
442	× 824
443-444	–
445-446	= 826-827
447	= 829
448	= 828
449-450	= 830-831
451	= 832-833
452-457	= 834-839
458	= 840-842
459	= 843-844
460-463	= 850-853
464	= 854-859
465-466	= 860-861
467	= 868
468	= 870-872
469	= 873-875
470	= 880
471-477	= 891-897
478	= 898-899
479	= 906
480	= 900-901
481-483	= 902-904
484-490	= 910-916
491-492	= 921-922
493	= 923-924
493a	= 926
494	= 930
495-500	= 941-946
501-528	= 951-978
529	< 979
530	= 1000-1001
531	= 1002
532-534	= 1006-1008
535-539	= 1010-1014
540	–
541-542	= 1015-1016
543	–
544-546	= 1018-1020
547-549	–
550-552	= 1025-1027
553-568	= 1028-1043
569	= 1045
570	= 1048
570a-r	= 1050-1065
570s	= 1066-1067
571-574	= 1068-1071
574a	= 1072-1085
575	< 1087
576	= 1090
577	< 1091
578-580	= 1101-1103
581-600	= 1151-1170
601-625	= 1171-1195
626	= 1198-1200
627-630	= 1201-1204
631-650	= 1205-1224
651-656	= 1225-1230
657-660	= 1247-1250
661-680	= 1251-1270
681-689	= 1271-1279
690	= 1235
691	= 1300-1302
692	= 1303
693	= 1304-1306
694	= 1307
695	= 1310-1313
696	= 1314-1316
697	= 1317-1319
698	= 1320-1322
699	= 1323
700	= 1324-1325
701-702	= 1326-1327
703-705	= 1330-1332
706	= 1333-1335
707-709	= 1336-1338
710	= 1339-1346
711	= 1347
712	= 1348-1349
713-715	= 1350-1352
716	= 1355-1357
717	= 1375
717a-i	= 1361-1369
718	= 1385
719-723	= 1391-1395
723a	= 1398
724-729	= 1411-1416
731-733	= 1417-1419
734	= 1400
735	< 1425-1426
738	= 1440-1441
739-740	= 1444-1445
740a	= 1447-1449
740b	= 1447°
741-770	= 1451-1480
771-781	= 1481-1491
782-783	= 1500-1501
784	= 1502-1505
785	= 1506
786	= 1507-1508
787-791	= 1510-1514
792	= 1515-1516
792a	= 1520
793-797	= 1521-1525
798	= 1526-1527
799	= 1528-1529
800	= 1530-1531
801	= 1532
802	= 1533-1534
803	= 1535
804	= 1536-1539
805-806	= 1540-1541
807	= 1542-1543
808	= 1544
809	= 1545-1547
810	= 1548-1550
811-820	= 1551-1560
821-830	= 1561-1570
831-840	= 1571-1580
841-843	= 1581-1583
843a	= 1600
844-850	= 1601-1607
851-856	= 1608-1613
857-860	= 1614-1617
861-870	= 1618-1627
871-873	= 1628-1630
873a	= 1635
874	= 1636-1637
875	= 1638
876	= 1639-1641
877	= 1642
878	= 1643-1644
879	= 1645
880	= 1646-1647
881	= 1648
882	= 1649-1650
883-893	= 1651-1661
893a	= 1667
894	= 1668-1670
895	= 1671-1672
896	= 1673-1675
897	= 1676
898	= 1677-1678
899	= 1679-1681
900-901	= 1682-1683
902	= 1684-1685
903	= 1686-1688
904	= 1689-1691
905-906	= 1692-1693
907-909	= 1694-1696
910	= 1697-1700
911-920	= 1701-1710
921-929	= 1711-1719
929a	= 1725
930	= 1726-1727
931-933	= 1728-1730
934-937	= 1731-1734
937a	= 1738
938	= 1739-1741
939-947	= 1742-1750
948-956	= 1751-1759
956a	= 1763
957-959	= 1764-1766
960	= 1767-1770
961-968	= 1771-1778
969	= 1797-1799
970	= 1800
971-982	= 1801-1812
983-988	= 1820-1825

989	= 1835
990	= 1813-1814
991-992	= 1815-1816
993	= 1880
994-995	= 1862-1863
996	= 1864-1865
997-999	= 1866-1868
1000	= 1869-1870
1001-1080	= 1901-1980
1081-1082	= 1981-1982
1083-1085	= 1985-1987
1086	= 1992
1087	–
1088-1089	= 1994-1995
1090	= 1997
1091	= 1999
1092-1096	= 2001-2005
1097	= 2008
1098	= 2012
1099	= 2020
1100 I	= 2015
1100 II	= 2017
1101-1145	= 2021-2065
1146	= 2070
1147	= 2090-2092
1148-1150	= 2093-2095
1151-1200	= 2101-2150
1201-1215	= 2151-2165
1216	= 2167
1217-1218	= 2170-2171
1219	= 2175 2177
1220	= 2195
1221-1288	= 2201-2268
1289-1290	= 2290-2291
1291-1300	= 2301-2310
1301-1321	= 2311-2331
1322-1326	= 2281-2285
1327-1330	= 2351-2354
1331-1340	= 2355-2364
1341-1349	= 2365-2373
1349a-b	= 2380-2381
1350	= 2390
1351-1400	= 2401-2450
1401-1451	= 2451-2501
1452-1454	= 2515-2517
1455	> 2518
1456-1457	= 2519-2520
1458	= 2522
1459	= 2525
1460-1472	= 2526-2538
1473	= 2540
1474	= 2543-2544
1475-1479	= 2546-2550
1480	–
1481-1488	= 2552-2559
1489	= 2560-2561
1490	= 2562
1491-1495	= 2571-2575
1496	–
1497	= 2590
1498-1499	–
1500	= 2592-2597
1500a	= 2598
1501-1594	= 2601-2694
1595	= 2695-2696
1596-1599	= 2697-2700
1600-1601	= 2705-2706
1602	–
1603-1604	= 2710-2711
1605-1606	> 2712
1607-1608	–
1609	= 2722-2723
1610	= 2724
1611	–
1612	= 2743
1613-1614	= 2730-2731
1615	–
1616	= 2732
1617-1618	–
1619	= 2738
1620	= 2739-2740
1621	–
1622-1627	= 2751-2756
1628	= 2763
1629	= 2762
1630	= 2771
1631	–
1632	= 2772
1634-1636	= 2775-2777
1637-1639	= 2778-2780
1640	> 2991 cit.
1641	= 2803-2804
1642-1646	–
1647	> 2865°
1648	–
1649-1652	= 2811-2814
1653	= 2823-2824
1654-1658	= 2825-2831
1659-1665	= 2841-2847
1666-1667	–
1668	= 2850
1669	= 2851-2852
1670-1672	> 2853-2855
1673	> 2856-2857
1674	= 2858-2859
1675	> 2860
1676	= 2861
1677	= 2865-2867
1678	–
1679-1684	= 2875-2880
1685	< 2885
1686	= 2886-2888
1687-1690	–
1691	= 2890
1692	–
1693-1694	> 2891
1695	= 2892
1696-1697	= 2893-2894
1698-1699	> 2895-2896
1700	= 2901°
1701-1780	= 2901-2980
1781-1784	= 3000-3003
1785-1788	= 3004-3007
1789-1793	= 3008-3012
1794	= 3013-3014
1795-1800	= 3015-3020
1801-1809	= 3021-3029
1810-1815	= 3031-3036
1816-1820	= 3041-3045
1821	= 3050-3052
1822	= 3053-3054
1823	= 3055
1824	= 3056-3057
1825	= 3058
1826-1831	= 3059-3064
1832-1835	= 3065-3068
1836	= 3069-3070
1837-1838	= 3071-3072
1839	= 3073-3074
1840	= 3075
1841-1842	–
1843-1846	= 3121-3124
1847	–
1848	= 3128
1849	= 3130-3131
1850-1851	= 3132-3133
1852	–
1853	× 3142
1854	= 3145-3146
1855-1857	= 3150-3152
1858	–
1859	> 3158
1860-1861	= 3159-3160
1862	= 3162
1863	= 3188
1864	= 3195-3196
1865	= 3190-3193
1866-1867	> 3168-3169
1868-1876	= 3170-3178
1877	> 3179
1878-1888	–
1889-1890	= 3258
1890a	= 3298
1890b	= 3336-3338
1890c	= 3358
1891-1900	= 3201-3210
1901-1930	= 3211-3240
1930a	= 3241
1931	–
1932-1934	= 3252-3254
1935	–
1936	> 3255
1936a-c	–
1937	= 3198
1938	= 3264
1938a	> 3265-3266
1938b	= 3267
1938c	= 3268-3271
1938d	–
1939-1940	= 3272-3273
1940a	= 3274
1940b	= 3321
1941	> 3280
1942	= 3281-3282
1943	> 3283
1944	< 3284
1945	> 3285
1946	= 3286
1947	= 3287-3288
1948	= 3289
1949	> 3290
1950	< 3291
1951-1953	= 3292-3294
1954	> 3302
1955	< 3303-3304

TAVOLA DELLE CONCORDANZE

dei numeri marginali delle edizioni anteriori al 1963 (†) e quella del ^{32}1963 e successive (*)

Il testo delle vecchie edizioni si trova nell'edizione ^{32}1963 e successive:

= (pressoché) identico | < integrato, accresciuto | × per qualche parte accresciuto,
– omesso, eliminato | > tagliato, ridotto | per qualche altra ridotto

†	*
1	= 1-2
2	= 11
6	= 30
9	= 41
13-14	= 44-45
15-18	= 71-74
19	= 188
20	= 189-190
21-30	= 191-200
31-38	= 201-208
39-40	= 75-76
41	× 102
42	< 101
42a	> 105
43	–
44-51	= 108-115
52a-e	= 117-121
53	= 123
54	= 125-126
55-57	= 127-129
57a	= 132
57b-e	= 133-136
58-60	= 152-154
61-70	= 155-164
71-81	= 165-175
82	= 176-177
83	= 178
84	= 179-180
85	= 151
86	= 150
87	= 181
88	= 183
88a	–
89	> 185
90-91	–
92	= 186
93	= 209
94-100	= 211-217
101-102	= 222-223
102 nota	= 224
103-108	= 225-230
109	= 221
109a	= 231
110	= 232
111	= 236
111a	= 250-251
112	= 3056 cit.
113-124	= 252-263
125	= 265-266
126-127	= 267-268
128-135	= 237-244
136-138	= 245
139-142	= 246-249
143	< 293
144	= 294
145	= 323
146	= 308
147	= 310
148	= 301-303
149	< 306
150-153	= 326-329
154-158	–
159	= 343
160	–
160a	< 330-339
160b	= 340-342
161	–
162	= 180[1]
163	= 350-351
164	= 352
165	< 353-354 I
166	= 354 II
167	= 349
168	> 355
169	= 356
170	= 360-361
171	= 363-364
172	= 365
173	= 352
173a	= 366
174	= 370-371
175-180	= 372-377
181-190	= 378-387
191-200	= 388-397
200a	= 398
200b	= 399-400
201-202	= 401
203-211	= 403-411
212	–
213-215	= 421-423
216	= 424-425
217-219	= 426-428
220	= 429-430
228a	= 443
229	< 445
230	= 446
231-244	= 451-464
245-246	–
247	> 468-469
248	< 474-476
249-250	= 478-479
251-252	= 487-488
253	< 496-498
254-262	= 501-509
263-264	= 510-511
265-270	= 512-517
271	= 518-519
272-274	= 520-522
275-280	= 525-530
281	= 531-532
282-284	= 533-535
285	= 536-538
286	= 539
287	= 540-541
288	= 548
289	= 553
290	= 554-555
291	= 556
292	= 557-558
293	= 559
294-295	= 566-567
296	= 573
296a	= 580
296b	–
297	= 588
297a	= 589
298	–
299-300	= 595-596
301	–
302	= 600-601
303-307	= 602-606
308-309	= 609-610
310	–
311-314	= 612-615
314a	< 619
315-319	= 620-624
320	> 625
321	= 626-627
322	= 628-629
323	= 630-631
324-325	= 632-633
326	–
327-331	= 635-639
332	< 640
333	< 641-642
334	= 643
334a	= 644
335	= 646
336	= 650-652
337	= 653-656
338	= 657-658
339-340	= 659-660
341	= 661-664
342	= 675
343-349	= 680-686
350-353	–
354	= 691-692
355	= 700
356-358	= 703-705
359-361	= 710-712
362-363	–
364-367	= 715-718
368	= 721
369-370	= 722
371-376	= 723-728
377	= 729-730
378-386	= 731-739
387	> 721°
388	= 741
389-392	–
393	= 750
394-399	= 753-758
400	= 751
401	–

TAVOLA DELLE CONCORDANZE

dei numeri marginali delle edizioni anteriori al 1963 (†) e quella del ^{32}1963 e successive (*)

Il testo delle vecchie edizioni si trova nell'edizione ^{32}1963 e successive:

= (pressoché) identico	< integrato, accresciuto	× per qualche parte accresciuto,
– omesso, eliminato	> tagliato, ridotto	per qualche altra ridotto

†	*
1	= 1-2
2	= 11
6	= 30
9	= 41
13-14	= 44-45
15-18	= 71-74
19	= 188
20	= 189-190
21-30	= 191-200
31-38	= 201-208
39-40	= 75-76
41	× 102
42	< 101
42a	> 105
43	–
44-51	= 108-115
52a-e	= 117-121
53	= 123
54	= 125-126
55-57	= 127-129
57a	= 132
57b-e	= 133-136
58-60	= 152-154
61-70	= 155-164
71-81	= 165-175
82	= 176-177
83	= 178
84	= 179-180
85	= 151
86	= 150
87	= 181
88	= 183
88a	–
89	> 185
90-91	–
92	= 186
93	= 209
94-100	= 211-217
101-102	= 222-223
102 nota	= 224
103-108	= 225-230
109	= 221
109a	= 231
110	= 232
111	= 236
111a	= 250-251
112	= 3056 cit.
113-124	= 252-263
125	= 265-266
126-127	= 267-268
128-135	= 237-244
136-138	= 245
139-142	= 246-249
143	< 293
144	= 294
145	= 323
146	= 308
147	= 310

†	*
148	= 301-303
149	< 306
150-153	= 326-329
154-158	–
159	= 343
160	–
160a	< 330-339
160b	= 340-342
161	–
162	= 180[1]
163	= 350-351
164	= 352
165	< 353-354 I
166	= 354 II
167	= 349
168	> 355
169	= 356
170	= 360-361
171	= 363-364
172	= 365
173	= 352
173a	= 366
174	= 370-371
175-180	= 372-377
181-190	= 378-387
191-200	= 388-397
200a	= 398
200b	= 399-400
201-202	= 401
203-211	= 403-411
212	–
213-215	= 421-423
216	= 424-425
217-219	= 426-428
220	= 429-430
228a	= 443
229	< 445
230	= 446
231-244	= 451-464
245-246	–
247	> 468-469
248	< 474-476
249-250	= 478-479
251-252	= 487-488
253	< 496-498
254-262	= 501-509
263-264	= 510-511
265-270	= 512-517
271	= 518-519
272-274	= 520-522
275-280	= 525-530
281	= 531-532
282-284	= 533-535
285	= 536-538
286	= 539
287	= 540-541
288	= 548
289	= 553

†	*
290	= 554-555
291	= 556
292	= 557-558
293	= 559
294-295	= 566-567
296	= 573
296a	= 580
296b	–
297	= 588
297a	= 589
298	–
299-300	= 595-596
301	–
302	= 600-601
303-307	= 602-606
308-309	= 609-610
310	–
311-314	= 612-615
314a	< 619
315-319	= 620-624
320	> 625
321	= 626-627
322	= 628-629
323	= 630-631
324-325	= 632-633
326	–
327-331	= 635-639
332	< 640
333	< 641-642
334	= 643
334a	= 644
335	= 646
336	= 650-652
337	= 653-656
338	= 657-658
339-340	= 659-660
341	= 661-664
342	= 675
343-349	= 680-686
350-353	–
354	= 691-692
355	= 700
356-358	= 703-705
359-361	= 710-712
362-363	–
364-367	= 715-718
368	= 721
369-370	= 722
371-376	= 723-728
377	= 729-730
378-386	= 731-739
387	> 721°
388	= 741
389-392	–
393	= 750
394-399	= 753-758
400	= 751
401	–